Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1395

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

19/03/2018 - 05:46

Indice

1. DDL S. 1395 - XVII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 1395 . . . 5

1.2.2. Relazione 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427, 1454-A (RELAZIONE ORALE) . . . 7

1.3. Trattazione in Commissione . . . 162

1.3.1. Sedute . . . 163

1.3.2. Resoconti sommari . . . 187

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 188

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 15/04/2014 . . . 189

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (nott.) del 15/04/2014 . . . 194

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (pom.) del 16/04/2014 . . . 214

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom.) del 16/04/2014 . . . 224

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (ant.) del 22/04/2014 . . . 231

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (pom.) del 22/04/2014 . . . 243

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (nott.) del 22/04/2014 . . . 259

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (pom.) del 23/04/2014 . . . 268

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 139 (pom.) del 23/04/2014 . . . 278

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (ant.) del 24/04/2014 . . . 289

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 24/04/2014 . . . 296

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del 29/04/2014 . . . 299

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (ant.) del 30/04/2014 . . . 307

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom.) del 30/04/2014 . . . 314

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del 06/05/2014 . . . 323

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 146 (nott.) del 06/05/2014 . . . 338

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) dell'08/05/2014 . . . 351

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (ant.) del 13/05/2014 . . . 354

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 151 (pom.) del 13/05/2014 . . . 356

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (ant.) del 27/05/2014 . . . 360

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 27/05/2014 . . . 363

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/05/2014 . . . 366

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom.) del 04/06/2014 371
1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (pom.) del 10/06/2014 382
1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) dell'11/06/2014 389
1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 17/06/2014 397
1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 161 (pom.) del 19/06/2014 406
1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 24/06/2014 1080
1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (pom.) del 25/06/2014 1096
1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 26/06/2014 1105
1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/06/2014 1122
1.3.2.1.32. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (ant.) del 01/07/2014 1235
1.3.2.1.33. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (pom.) del 01/07/2014 1250
1.3.2.1.34. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (ant.) del 02/07/2014 1259
1.3.2.1.35. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 170 (pom.) del 02/07/2014 1271
1.3.2.1.36. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 171 (ant.) del 03/07/2014 1279
1.3.2.1.37. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 172 (ant.) dell'08/07/2014 1296
1.3.2.1.38. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 09/07/2014 1342
1.3.2.1.39. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (pom.) del 09/07/2014 1354
1.3.2.1.40. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (ant.) del 10/07/2014 1387
1.3.2.1.41. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 176 (pom.) del 10/07/2014 1396
1.4. Trattazione in Assemblea 1414
1.4.1. Sedute 1415
1.4.2. Resoconti stenografici 1418
1.4.2.1. Seduta n. 275 (ant.) del 09/07/2014 1419
1.4.2.2. Seduta n. 276 (pom.) del 10/07/2014 1471
1.4.2.3. Seduta n. 277 (ant.) del 14/07/2014 1510
1.4.2.4. Seduta n. 278 (ant.) del 15/07/2014 1672
1.4.2.5. Seduta n. 279 (pom.) del 15/07/2014 1734
1.4.2.6. Seduta n. 280 (ant.) del 16/07/2014 1799
1.4.2.7. Seduta n. 281 (pom.) del 16/07/2014 1858
1.4.2.8. Seduta n. 282 (ant.) del 17/07/2014 1929
1.4.2.9. Seduta n. 283 (pom.) del 17/07/2014 1981
1.4.2.10. Seduta n. 284 (ant.) del 21/07/2014 2053
1.4.2.11. Seduta n. 285 (pom.) del 21/07/2014 2099
1.4.2.12. Seduta n. 286 (ant.) del 22/07/2014 2834
1.4.2.13. Seduta n. 287 (pom.) del 22/07/2014 2908
1.4.2.14. Seduta n. 288 (ant.) del 23/07/2014 2981
1.4.2.15. Seduta n. 289 (pom.) del 23/07/2014 3013
1.4.2.16. Seduta n. 290 (ant.) del 24/07/2014 3067
1.4.2.17. Seduta n. 291 (pom.) del 24/07/2014 3093

1.4.2.18. Seduta n. 294 (ant.) del 29/07/2014 3167
1.4.2.19. Seduta n. 295 (ant.) del 30/07/2014 3843
1.4.2.20. Seduta n. 296 (ant.) del 31/07/2014 4065
1.4.2.21. Seduta n. 297 (ant.) del 01/08/2014 4188
1.4.2.22. Seduta n. 299 (pom.) del 04/08/2014 5084
1.4.2.23. Seduta n. 300 (ant.) del 05/08/2014 5277
1.4.2.24. Seduta n. 301 (ant.) del 06/08/2014 5725
1.4.2.25. Seduta n. 302 (ant.) del 07/08/2014 6019
1.4.2.26. Seduta n. 303 (ant.) dell'08/08/2014 6478

1. DDL S. 1395 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1395
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
Titolo breve: *revisione della Parte II della Costituzione*

Iter
8 agosto 2014: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)
Successione delle letture parlamentari
S.1395 **assorbito da S. 1429**

Iniziativa Parlamentare
Lorenzo Battista (Misto)
Cofirmatari
Alessandra Bencini (Misto), **Fabrizio Bocchino** (Misto), **Francesco Campanella** (Misto), **Maurizio Romani** (Misto)
Natura
Costituzionale (in prima deliberazione)
Presentazione
Presentato in data **19 marzo 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 214 del 20 marzo 2014.
Classificazione TESEO
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , ETA' DELLE PERSONE , ELETTORATO ATTIVO , ELEZIONI POLITICHE , SENATO DELLA REPUBBLICA
Articoli
MAGGIORE ETA' (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Roberto Calderoli** (LN-Aut) (dato conto della nomina il 15 aprile 2014) .
Relatore alla Commissione Sen. **Anna Finocchiaro** (PD) (dato conto della nomina il 15 aprile 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. **Roberto Calderoli** (LN-Aut) nominato nella seduta pom. n. 176 del 10 luglio 2014 (proposto testo modificato S.1429 ed assorbimento altri ddl).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Anna Finocchiaro** (PD) nominato nella seduta pom. n. 176 del 10 luglio 2014 (proposto testo modificato S.1429 ed assorbimento altri ddl).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli l'11 luglio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 14 luglio 2014.

Relatore di minoranza Sen. **Loredana De Petris** (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) nominato il 14 luglio 2014 .

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 9 aprile 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 226 del 9 aprile 2014.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1395

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1395

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **BATTISTA** , **BENCINI** , **BOCCHINO** , **CAMPANELLA** e **Maurizio ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2014

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

Onorevoli Senatori. -- In un periodo nel quale si immagina di eliminare la possibilità per i cittadini di eleggere direttamente i propri rappresentanti in Senato, trasformando quest'ultimo in una Camera formata da persone nominati dalla politica locale, il presente disegno di legge costituzionale è invece finalizzato a favorire la partecipazione dei giovani alla politica, eliminando una delle peculiarità tutte italiane nell'ambito del parlamentarismo europeo: il mancato allineamento del limite di età anagrafico per l'esercizio dell'elettorato attivo tra le due Camere.

Attualmente, per l'elezione del Senato il requisito dell'età anagrafica è fissato dall'aricolo 58, primo comma, della Costituzione in base al quale: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età». Tale requisito è ribadito negli stessi termini dal testo unico per le elezioni del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, articolo 13, comma 1). Per quanto riguarda l'elezione della Camera la Costituzione si limita a stabilire che essa «è eletta a suffragio universale e diretto» (articolo 56). Ne deriva l'applicazione del principio generale secondo il quale il corpo elettorale è formato da tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (articolo 48, primo comma, della Costituzione), che dal 1975 è fissata in diciotto anni.

Il presente disegno di legge si ispira, come detto, al principio di allineamento tra l'età dell'elettorato attivo per entrambi i rami del Parlamento, praticato in quasi tutti i Paesi europei. In tal modo verrebbe reso omogeneo il corpo elettorale delle due Camere mitigando gli effetti potenzialmente distorsivi di tale differenziazione sui sistemi elettorali. Nelle passate legislature diverse ipotesi di riforma costituzionale hanno previsto l'abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo del Senato, oltre a ridefinirne i compiti, mantenendo fermo anzitutto il principio dell'elezione diretta di tutti i parlamentari da parte dei cittadini, oggi rimesso in discussione.

Nella fase preparatoria dell'Assemblea Costituente l'assetto delle istituzioni parlamentari fu oggetto di discussione in seno alla prima Sottocommissione, dove si giunse alla conclusione della imprescindibilità del sistema bicamerale, risultando scartata la possibilità di dare vita ad una Camera non elettiva.

La piena parità di funzione venne fortemente voluta dalla maggioranza dei Costituenti ed in particolare dalla Democrazia Cristiana, spostandosi il dibattito su altri elementi di differenziazione tra le Camere. Venne quindi in rilievo la questione dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo. Nei lavori della seconda Sottocommissione, in cui prevalse l'orientamento per un parlamento bicamerale (relatore Costantino Mortati), con riferimento all'elettorato attivo il testo finale prevedeva che il Senato fosse eletto dai cittadini che avessero compiuto i venticinque anni d'età.

Al momento della promulgazione della Costituzione, la maggiore età richiesta per l'elettorato attivo della Camera dei deputati era fissata a ventuno anni, e lo scarto di età era dunque quasi dimezzato rispetto all'attuale. Tuttavia da più parti nel dibattito emerse la critica della illogicità di tale differenziazione, seppur con prevalenza di quanti vollero configurare la seconda Camera come composta di soggetti più prudenti e caratterizzati da maggiore esperienza, maturità e responsabilità. Attualmente tale funzione è assicurata dalla sensibile differenza di età per l'elettorato passivo, che non è oggetto del presente intervento di modifica della Costituzione.

Diversamente, in una società in cui i flussi di informazione si sono moltiplicati e la preparazione dei giovani è potenzialmente più garantita dal sistema scolastico nazionale rispetto all'immediato dopoguerra, appare oggi irrazionale e discriminatorio il permanere di un requisito per l'elettorato attivo tanto ampiamente differenziato. Da una differenza di quattro anni nel 1946, si è passati ad una di sette anni nel 1975, per effetto dell'abbassamento della maggiore età da ventuno a diciotto anni e della conseguente riduzione di età per l'esercizio del diritto di voto per la Camera dei deputati. Non sembra siano più sussistenti le motivazioni alla base di tale opzione.

Appare quindi ragionevole ed ormai urgente, per le ragioni sopra esposte, pervenire ad una uniformità tra i requisiti anagrafici per l'esercizio del diritto di voto per entrambe le Camere, affermando pienamente il principio del suffragio universale ed allineando l'Italia al resto dei Paesi europei in cui esistono sistemi bicamerali elettivi. Si auspica, pertanto, un celere e positivo esame del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: «che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno raggiunto la maggiore età».

1.2.2. Relazione 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427, 1454-A (RELAZIONE ORALE)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427, 1454-A

Relazione Orale

Relatori Finocchiaro *e* Calderoli

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l'11 luglio 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (n. 1429)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e dal **Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

E PER I
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso *referendum* popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e

Regioni (n. 7)

d'iniziativa del senatore **CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
in materia di composizione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica (n. 12)

d'iniziativa del senatore **CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento (n. 35)

d'iniziativa dei senatori **ZELLER** , **BERGER** , **FRAVEZZI** , **PALERMO** , **PANIZZA** e **LANIECE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica
dei poteri dei parlamentari (n. 67)

d'iniziativa del senatore **ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare (n. 68)

d'iniziativa del senatore **ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione.
Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (n. 125)

d'iniziativa dei senatori **LANZILLOTTA** , **DI MAGGIO** , **D'ONGHIA** , **ICHINO** , **ROMANO** , **Maurizio ROSSI** , **SUSTA** e **Luigi MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale (n. 127)

d'iniziativa dei senatori **LANZILLOTTA** , **DI MAGGIO** , **D'ONGHIA** , **ROMANO** , **SUSTA** e **Luigi MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti
delle Regioni ad autonomia speciale (n. 143)

d'iniziativa del senatore **DIVINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia
di mandato imperativo (n. 196)

d'iniziativa dei senatori **ALBERTI CASELLATI** , **BONFRISCO** , **PALMA** , **CARIDI** e **Giuseppe ESPOSITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti
la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni (n. 238)

d'iniziativa del senatore **RUTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2013

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (n. 253)

d'iniziativa del senatore **D'AMBROSIO LETTIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.?1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica (n. 261)

d'iniziativa dei senatori **FINOCCHIARO** , **ZANDA** , **AMATI** , **BUBBICO** , **CASSON** , **CHITI** , **Rita GHEDINI** , **Ignazio MARINO** , **Mauro MARINO** , **PEGORER** , **PINOTTI** e **RANUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento (n. 279)

d'iniziativa dei senatori **COMPAGNA** , **CALIENDO** e **BRUNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni (n. 305)

d'iniziativa del senatore **DE POLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita (n. 332)

d'iniziativa dei senatori **COMAROLI** , **CONSIGLIO** e **MUNERATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2013

Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari (n. 339)

d'iniziativa del senatore **DE POLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2013

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo (n. 414)

d'iniziativa del senatore **STUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita (n. 436)

d'iniziativa della senatrice **RIZZOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso *referendum* popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni (n. 543)

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2013

Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (n. 574)

d'iniziativa dei senatori **ZANETTIN** , **PICCOLI** , **DALLA TOR** , **CONTE** e **MARIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2013

Iniziativa *quorum* zero e più democrazia (n. 702)

d'iniziativa dei senatori **BLUNDO** , **CRIMI** , **AIROLA** , **ANITORI** , **BATTISTA** , **BENCINI** ,

BERTOROTTA , **BIGNAMI** , **BOCCHINO** , **BOTTICI** , **BUCCARELLA** , **BULGARELLI** , **CAMPANELLA** , **CAPPELLETTI** , **CASALETTO** , **CASTALDI** , **CATALFO** , **CIAMPOLILLO** , **CIOFFI** , **COTTI** , **DE PIETRO** , **DE PIN** , **DONNO** , **ENDRIZZI** , **FATTORI** , **FUCKSIA** , **GAETTI** , **GAMBARO** , **GIARRUSSO** , **GIROTTO** , **LEZZI** , **LUCIDI** , **MANGILI** , **MARTELLI** , **MARTON** , **MOLINARI** , **MONTEVECCHI** , **MORONESE** , **MORRA** , **MUSSINI** , **NUGNES** , **ORELLANA** , **PAGLINI** , **PEPE** , **PETROCELLI** , **PUGLIA** , **Maurizio ROMANI** , **SANTANGELO** , **SCIBONA** , **SERRA** , **SIMEONI** , **TAVERNA** e **VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (n. 732)

d'iniziativa dei senatori **TAVERNA** , **CRIMI** , **FATTORI** , **SIMEONI** , **Maurizio ROMANI** , **FUCKSIA** , **MORRA** , **PAGLINI** , **CIOFFI** , **DONNO** , **PEPE** , **VACCIANO** , **PUGLIA** , **GAETTI** , **DE PIN** , **MONTEVECCHI** , **NUGNES** , **MORONESE** , **MOLINARI** , **BENCINI** , **BUCCARELLA** , **MANGILI** , **CAPPELLETTI** , **BERTOROTTA** , **BATTISTA** , **BOCCHINO** , **SERRA** , **LEZZI** , **LUCIDI** , **CATALFO** , **SCIBONA** , **BLUNDO** , **ENDRIZZI** , **ORELLANA** , **CASALETTO** , **PETROCELLI** , **BULGARELLI** , **MUSSINI** , **GAMBARO** , **MARTELLI** , **SANTANGELO** , **CAMPANELLA** , **AIROLA** , **MARTON** e **GIARRUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita (n. 736)

d'iniziativa del senatore **STUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 737)

d'iniziativa del senatore **STUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013

Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali (n. 877)

d'iniziativa dei senatori **BUEMI** , **NENCINI** e **Fausto Guilherme LONGO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013

Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari (n. 878)

d'iniziativa dei senatori **BUEMI** , **Fausto Guilherme LONGO** e **NENCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013

Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (n. 879)

d'iniziativa dei senatori **BUEMI** , **Fausto Guilherme LONGO** e **NENCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013

Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza (n. 907)

d'iniziativa dei senatori **CIOFFI** , **CAMPANELLA** , **MANGILI** , **MORRA** , **CRIMI** e **BATTISTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita (n. 1038)

d'iniziativa del senatore **CONSIGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013

Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita (n. 1057)

d'iniziativa dei senatori **D'AMBROSIO LETTIERI** , **BONDI** , **REPETTI** e **MINZOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2013

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica (n. 1193)

d'iniziativa dei senatori **CANDIANI** , **MUNERATO** , **MINZOLINI** , **BELLOT** , **FALANGA** , **MUSSOLINI** , **CALDEROLI** , **DIVINA** , **BONDI** , **REPETTI** , **STEFANI** , **PELINO** , **TARQUINIO** , **BISINELLA** , **ARRIGONI** , **CENTINAIO** , **GIOVANARDI** , **VICARI** , **CONSIGLIO** e **BITONCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2013

Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo (n. 1195)

d'iniziativa dei senatori **CALDEROLI** , **BITONCI** , **CANDIANI** , **COMAROLI** , **COMPAGNONE** , **CROSIO** , **Luigi MARINO** , **NACCARATO** , **RAZZI** , **SCAVONE** , **SCILIPOTI** , **STEFANI** , **TREMONTI** , **DIVINA** e **STUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2013

Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo (n. 1264)

d'iniziativa dei senatori **SACCONI** , **AIELLO** , **AUGELLO** , **BIANCONI** , **CARIDI** , **CHIAVAROLI** , **COLUCCI** , **COMPAGNA** , **CONTE** , **D'ASCOLA** , **DALLA TOR** , **DI GIACOMO** , **Giuseppe ESPOSITO** , **FORMIGONI** , **GENTILE** , **GIOVANARDI** , **GUALDANI** , **MANCUSO** , **MARINELLO** , **NACCARATO** , **PAGANO** , **Luciano ROSSI** , **TORRISI** , **VICECONTE** e **QUAGLIARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (n. 1265)

d'iniziativa dei senatori **AUGELLO** , **Giuseppe ESPOSITO** , **AIELLO** , **BIANCONI** , **CARIDI** , **CHIAVAROLI** , **COLUCCI** , **COMPAGNA** , **CONTE** , **D'ALÌ** , **DALLA TOR** , **D'ASCOLA** , **FORMIGONI** , **GENTILE** , **GIOVANARDI** , **GUALDANI** , **MANCUSO** , **MARINELLO** , **NACCARATO** , **PAGANO** , **Luciano ROSSI** , **TORRISI** , **VICECONTE** e **QUAGLIARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo (n. 1273)

d'iniziativa del senatore **MICHELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo (n. 1274)

d'iniziativa del senatore **MICHELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie (n. 1280)

d'iniziativa dei senatori **BUEMI** , **Fausto Guilherme LONGO** , **Luigi MARINO** , **MASTRANGELI** , **RUTA** , **BARANI** , **BONFRISCO** , **COMPAGNA** , **COMPAGNONE** , **D'ANNA** , **DI GIACOMO** , **FUCKSIA** , **SCAVONE** e **LIUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza

legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (n. 1281)

d'iniziativa del senatore **DE POLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94
della Costituzione in materia di bicameralismo (n. 1355)

d'iniziativa dei senatori **CAMPANELLA** , **BATTISTA** , **CASALETTO** , **ORELLANA** , **BOCCHINO** , **PEPE** , **SIMEONI** e **PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica (n. 1368)

d'iniziativa dei senatori **BARANI** , **FALANGA** , **MANDELLI** , **CARDIELLO** , **FASANO** e **GIRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2014

Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato
della Repubblica e Parlamento in seduta comune (n. 1392)

d'iniziativa dei senatori **BUEMI** , **BARANI** , **CAMPANELLA** , **COMPAGNA** , **DE PIN** , **GAMBARO** , **LANIECE** , **Fausto Guilherme LONGO** , **MASTRANGELI** , **STEFANO** , **ZIN** , **BENCINI** , **DI MAGGIO** e **LIUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2014

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (n. 1395)

d'iniziativa dei senatori **BATTISTA** , **BENCINI** , **BOCCHINO** , **CAMPANELLA** e **Maurizio ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2014

Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo
di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari (n. 1397)

d'iniziativa dei senatori **TOCCI** e **CORSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2014

Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero
dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (n. 1406)

d'iniziativa dei senatori **SACCONI** , **QUAGLIARIELLO** , **BIANCONI** , **CARIDI** , **CHIAVAROLI** , **CONTE** , **DI GIACOMO** , **Giuseppe ESPOSITO** , **GENTILE** , **MANCUSO** , **MARINELLO** , **Luciano ROSSI** e **TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2014

Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione
in materia di regime di autonomia
delle Regioni a statuto speciale (n. 1408)

d'iniziativa dei senatori **SONEGO** , **ALICATA** , **ANGIONI** , **BERGER** , **BIANCO** , **COMPAGNONE** , **CUCCA** , **DE MONTE** , **FRAVEZZI** , **GIACOBBE** , **GIBIINO** , **GUALDANI** , **LAI** , **LANIECE** , **LUMIA** , **MANCONI** , **MANCUSO** , **Giovanni MAURO** , **ORRÙ** , **PADUA** , **PAGANO** , **PANIZZA** , **PEGORER** , **RUSSO** , **RUVOLO** , **SCAVONE** , **SCOMA** e **TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione (n. 1414)

d'iniziativa del senatore **TREMONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2014

Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici,

fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune (n. 1415)

d'iniziativa dei senatori **COMPAGNA** e **BUEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2014

Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali (n. 1416)

d'iniziativa dei senatori **MONTI** e **LANZILLOTTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º APRILE 2014

Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari (n. 1420)

d'iniziativa dei senatori **CHITI** , **ALBANO** , **BROGLIA** , **CAPACCHIONE** , **CASSON** , **CORSINI** , **CUCCA** , **D'ADDA** , **DIRINDIN** , **GATTI** , **GIACOBBE** , **LO GIUDICE** , **MICHELONI** , **MINEO** , **MUCCHETTI** , **RICCHIUTI** , **SILVESTRO** , **TOCCI** , **TURANO** , **BUEMI** , **STEFANO** , **ANITORI** , **BATTISTA** , **BENCINI** , **BIGNAMI** , **BOCCHINO** , **CAMPANELLA** , **CASALETTO** , **DE PIN** , **MUSSINI** , **ORELLANA** , **PEPE** , **Maurizio ROMANI** , **DE CRISTOFARO** , **DE PETRIS** e **COMPAGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2014

Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia (n. 1426)

d'iniziativa dei senatori **DE PETRIS** , **DE CRISTOFARO** , **BAROZZINO** , **CERVELLINI** , **PETRAGLIA** , **STEFANO** , **URAS** , **DE PIN** , **BUEMI** e **MINEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata (n. 1427)

d'iniziativa dei senatori **BATTISTA** , **BENCINI** , **BOCCHINO** , **CAMPANELLA** , **BIGNAMI** , **CASALETTO** , **ORELLANA** e **Maurizio ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti (n. 1454)

d'iniziativa dei senatori **MINZOLINI** , **FLORIS** , **ALICATA** , **ARACRI** , **BARANI** , **BOCCA** , **BONFRISCO** , **BRUNI** , **CARDIELLO** , **COMPAGNA** , **D'AMBROSIO LETTIERI** , **D'ANNA** , **DI MAGGIO** , **FALANGA** , **FASANO** , **FAZZONE** , **GIRO** , **IURLARO** , **LANGELLA** , **LIUZZI** , **Eva LONGO** , **Giovanni MAURO** , **MESSINA** , **MILO** , **MUSSOLINI** , **PELINO** , **PERRONE** , **PICCINELLI** , **RAZZI** , **Maurizio ROSSI** , **SCIASCIA** , **SCILIPOTI** , **SIBILIA** , **TARQUINIO** , **VILLARI** , **ZIZZA** , **ZUFFADA** e **AMORUSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1429

NONCHÉ PER LE
PETIZIONI

del signor Renato LELLI (n. 180)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2013

della signora Wanda GUIDO (n. 269)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013

del signor Franco PARISI (n. 429)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2013
del signor Salvatore ACANFORA (n. 446)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013
del signor Salvatore ACANFORA (n. 447)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013
del signor Salvatore ACANFORA (n. 465)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013
del signor Fabio CAVALCA (n. 486)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013
del signor Salvatore ACANFORA (n. 575)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013
del signor Salvatore ACANFORA (n. 579)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013
del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 661)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013
del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 682)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013
del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 716)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013
del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 973)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013
del signor Claudio GENTILE (n. 1023)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2013
del signor Fabio CAVALCA (n. 1075)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2014
del signor Salvatore ACANFORA (n. 1113)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2014
del signor Edoardo RINALDI (n. 1146)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2014
del signor Renato LELLI (n. 1151)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2014
del signor Francesco DI PASQUALE (n. 1184)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2014
del signor Francesco DI PASQUALE (n. 1191)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2014
e della signora Nicoletta FROSINI (n. 1267)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2014
E PER I

Voti della regione Friuli-Venezia Giulia (n. 35)
e della regione Lombardia (n. 37) attinenti ai suddetti disegni di legge

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Martini)

sul disegno di legge costituzionale

8 luglio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerate le norme di interesse, quali gli articoli 2, 25, 26 e 27 che incidono tanto sulla composizione del Senato quanto sul Titolo V della Costituzione;

tenuto conto che, nella sede di merito, i relatori hanno presentato delle proposte emendative che impattano sui predetti articoli, tra cui in primo luogo gli emendamenti 2.1000 e 2.0.1000 che prevedono la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di cinque senatori (in luogo dei ventuno originari) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

preso atto inoltre dell'emendamento 25.1000 dei relatori, con cui viene ripristinato il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato, prima sostituito invece dalla delega di funzioni legislative;

osservato che, rispetto al testo costituzionale vigente, il predetto emendamento 25.1000 conferma la possibilità per le regioni di richiedere forme di autonomia nelle materie di legislazione esclusiva statale che attengono, secondo il testo dell'emendamento 26.1000, anche alle «disposizioni generali e comuni» sull'istruzione, all'ordinamento scolastico, all'istruzione universitaria e alla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, nonché alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alle disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e all'ordinamento sportivo;

valutato dunque che detto emendamento 26.1000 conferma la soppressione della potestà legislativa concorrente, già abolita dal testo del Governo, e modifica l'elencazione delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, inserendo all'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, le «disposizioni generali e comuni» sull'istruzione, e ripristinando all'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, la distinzione tra «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali, la prima affidata attualmente allo Stato, la seconda alle regioni;

considerato altresì che si introduce il concetto di «disposizioni generali e comuni» relative tra l'altro alle attività culturali, mentre si assegna totalmente l'ordinamento sportivo alla potestà statale, non più nella forma «attenuata» delle «norme generali sull'ordinamento sportivo»;

rilevato poi che il medesimo emendamento 26.1000 ridisegna anche la potestà legislativa regionale assegnando alle Regioni, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», la competenza legislativa «in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo»;

ritenuto positivo che le proposte dei relatori attenuino la spinta centralistica contenuta nell'originario disegno di legge n. 1429;

reputato opportuno che col nuovo Titolo V sia confermato il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni atteso che, al di là delle norme scritte, ciò che conta è il mantenimento di un corretto rapporto tra i diversi livelli di governo;

condiviso pertanto il nuovo quadro della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni così come delineato dagli emendamenti dei relatori, in quanto viene confermato l'impianto esistente sul tema dell'autonomia differenziata e viene definito un adeguato equilibrio dei ruoli, senza diminuire l'importanza del sistema regionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla nomina di un contingente di senatori da parte del Presidente della Repubblica, alla luce del nuovo assetto dei poteri, si reputa che esse debbano essere ispirate da criteri di stampo esclusivamente meritocratico negli ambiti previsti dal nuovo articolo 57 della Costituzione;

si rileva come le innovazioni introdotte necessitino di ulteriori specificazioni, onde scongiurare margini di ambiguità. Si invita perciò la 1ª Commissione a dare molta importanza, nella stesura finale del testo, alla necessità di evitare sovrapposizioni ed indeterminatezze di ruolo e a definire tutte le attribuzioni di competenze così da non alimentare nuovi conflitti istituzionali davanti alla Corte;

si raccomanda conseguentemente di valutare con attenzione i subemendamenti alle proposte emendative dei relatori proposti a questo fine dai membri della 7ª Commissione, in particolare sui temi relativi all'attribuzione di competenze su istruzione, beni culturali, sport e ricerca.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede inoltre la pubblicazione del presente parere in allegato alle relazione che la Commissione presenterà all'Assemblea.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cociancich)

sul disegno di legge costituzionale

28 maggio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge costituzionale,

valutato che, nella seduta del 6 maggio 2014 della Commissione Affari costituzionali, esso è stato adottato quale testo base dell'esame in sede referente dei diversi disegni di legge di riforma del bicameralismo paritario;

valutato che il disegno di legge costituzionale trasforma il Senato per quanto concerne: la modalità di elezione; la composizione numerica; la compartecipazione alla relazione fiduciaria con il Governo; la partecipazione al procedimento legislativo;

valutato che il disegno di legge conferisce poteri procedurali al Governo nel procedimento legislativo presso la Camera dei deputati, a fini di certezza temporale della deliberazione finale, sopprime il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e incide sul titolo V della Costituzione, per i seguenti riguardi: la soppressione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni; l'attribuzione di alcune nuove materie alla legislazione esclusiva dello Stato, fermo restando che tutte le materie non statali esclusive sono regionali esclusive (salvo intervento statale per «esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale»); la limitazione degli emolumenti ai membri degli organi regionali (e soppressione dei trasferimenti monetari ai gruppi nei Consigli regionali); la soppressione dei riferimenti nel testo costituzionale alle Province;

richiamato il disposto dell'articolo 23, comma 3, del Regolamento, in base al quale la Commissione Politiche dell'Unione europea formula un parere sui disegni di legge all'esame del Senato anche «in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione»;

ricordato il ruolo particolarmente attivo del Senato nel processo di partecipazione alle procedure europee di verifica del principio di sussidiarietà e del dialogo politico, soprattutto successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Senato, infatti, da alcuni anni, è stabilmente la seconda Camera per attività nelle questioni europee tra le 41 Camere dell'Unione, così contribuendo a migliorare la democraticità del procedimento legislativo europeo e la consapevolezza dei parlamentari sulla dimensione necessariamente sovranazionale in cui sono inserite le deliberazioni che assumono sul piano interno;

richiamata la Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione il 23 ottobre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica

alla formazione della legislazione europea (*Doc*. XXIV, n. 11), in cui era stato prefigurato, *de jure condendo*, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra la dimensione sovranazionale dell'Unione europea e la dimensione territoriale delle Regioni,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni.

1) Per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla delegazione nazionale che rappresenta l'Italia in seno al Consiglio dell'Unione, si ricorda che una tale possibilità è già oggi prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge «La Loggia»). La norma consente la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. La norma precisa che, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, il capo delegazione può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

Una disciplina simile è prevista anche in Germania. L'articolo 23, paragrafo 6, della Costituzione tedesca dispone, infatti che, quando sono primariamente coinvolti i poteri legislativi esclusivi dei *Länder*, l'esercizio dei diritti spettanti alla Repubblica federale di Germania come Stato membro dell'Unione europea è attribuito a un rappresentante dei *Länder* designato dal *Bundesrat*, con la partecipazione e la concorrenza del Governo federale.

Si ritiene, pertanto, necessario che la Commissione di merito effettui un approfondimento -- in analogia alla citata disciplina tedesca -- sulla partecipazione di rappresentanti delle Regioni, che siano designati dal Senato, alla delegazione italiana in seno al Consiglio dell'Unione.

2) Il disegno di legge costituzionale non prevede la cosiddetta «clausola europea», attraverso la quale -- nelle Costituzioni nazionali -- si fissa il principio della partecipazione dello Stato membro all'Unione europea. Una tale previsione è, ad esempio, prevista nella Costituzione francese (articolo 88-I) e nella Costituzione tedesca (articolo 23).

La Costituzione italiana vigente non prevede un articolo specifico che regoli la partecipazione all'Unione europea. Esiste la disposizione generale che regola la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali (art. 11 Cost.) e l'articolo che, nel disciplinare il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, obbliga l'uno e le altre al rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione (art. 117 Cost.).

Entrambi questi articoli -- e soprattutto l'articolo 11 -- hanno costituito la base costituzionale per legittimare il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e da essi appare opportuno, in questa sede, non discostarsi.

3) Il disegno di legge costituzionale, inoltre, non prevede alcuna disposizione volta a dare rilievo costituzionale al ruolo che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009, per la prima volta nella storia dei Trattati europei, ha attribuito ai parlamenti nazionali, nell'ambito del procedimento di formazione della legislazione dell'Unione e in altri ambiti.

In particolare, secondo l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, come riformulato dal Trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione: *a)* venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea; *b)* vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità; *c)* partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto Trattato; *d)* partecipando alle procedure di revisione dei Trattati in conformità dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea; *e)* venendo informati delle

domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea; *f)* partecipando alla cooperazione interparlamentare tra i parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Questa molteplicità di «poteri europei», attribuiti ai Parlamenti nazionali, sono dunque esercitabili dal Parlamento italiano, o congiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «parlamento nazionale» o disgiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «ciascuna Camera». Alcuni di questi compiti sono infatti attribuiti specificamente non già ai parlamenti nazionali, ma, trattandosi di parlamenti bicamerali, a ciascuna Camera di essi.

In particolare, l'articolo 8 del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali dispone che «quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle Camere che lo compongono». Questi articoli prevedono l'informativa ai parlamenti nazionali sui documenti non legislativi della Commissione europea (articolo 1), l'informativa ai parlamenti nazionali sui progetti di atti legislativi dell'Unione (articolo 2), il potere per i parlamenti nazionali di inviare «ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione» un parere motivato sulla conformità del progetto al principio di sussidiarietà (articolo 3), l'informativa ai parlamenti nazionali sui lavori del Consiglio dell'Unione (articolo 5), l'informativa ai parlamenti nazionali sulle iniziative del Consiglio europeo finalizzate all'attivazione delle clausole passerella (articolo 6), la trasmissione ad opera della Corte dei conti europea della sua relazione annuale ai parlamenti nazionali (articolo 8).

Altri articoli dei Trattati -- come per esempio quelli sulla partecipazione ai processi di revisione dei Trattati -- prevedono interventi diretti dei parlamenti nazionali o delle rispettive Camere, istituendo quindi ulteriori specifici «poteri europei» dei parlamenti nazionali.

Tali poteri sono stati integralmente «recepiti» nella normativa interna con una delle principali riforme approvate nella scorsa legislatura, rappresentata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha modificato le disposizioni ordinamentali che regolavano il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, risalenti alla legge n. 11 del 2005 (cosiddetta legge Buttiglione) e prima ancora alla legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola). La normativa di cui alla legge n. 234 del 2012 ha avuto cura di distinguere i casi in cui l'intervento dei «parlamenti nazionali» fosse richiesto in quanto tale e i casi in cui l'intervento fosse richiesto «a ciascuna Camera».

Appare, pertanto, necessaria un'apposita previsione che codifichi a livello costituzionale l'intervento diretto del Senato e della Camera nelle procedure europee e primariamente nelle procedure di controllo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo quanto previsto dal Protocollo n. 2 e in base all'interpretazione evolutiva avutasi con il cosiddetto dialogo politico.

4) L'intervento del Senato e della Camera nelle procedure europee appare meritevole di inserimento nella riscrittura della Carta fondamentale anche in riferimento alla cosiddetta cooperazione interparlamentare nell'Unione europea. Essa consiste in quei raccordi verticali e orizzontali tra le varie Camere europee che fungono da articolazione necessaria di quello che è stato definito come il sistema parlamentare euro-nazionale, decisivo per il buon funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea. Il controllo e la legittimazione democratica degli assetti europei in via di definizione richiedono una partecipazione politica forte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e la strada disegnata dal Trattato di Lisbona è quella della dimensione parlamentare europea.

La base giuridica di tale cooperazione è costituita dalla lettera *f)* dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea (prima citata) e dagli articoli 9 e 10 del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati. In base all'articolo 9, «il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione», mentre l'articolo 10 è riferito espressamente alla COSAC, a cui partecipa una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato, secondo cui «la Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione».

Un'altra base giuridica è costituita dall'articolo 13 del Trattato sul *fiscal compact* che, insieme con la

citata previsione dell'articolo 9, è alla base della neo-istituita Conferenza sulla *governance* economica.

Pertanto, anche per i poteri delle Camere dei Parlamenti nazionali connessi alla cooperazione interparlamentare, appare necessario prevedere un'apposita norma nel nuovo testo della Costituzione che codifichi la partecipazione del Senato e della Camera alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i Parlamenti nazionali previste dai Trattati.

In tal modo -- anche se nel suo ruolo di istituzione chiave della cooperazione interparlamentare con i Parlamenti nazionali -- si avrebbe una menzione, all'interno della Carta fondamentale, del Parlamento europeo, già richiamato espressamente nei Regolamenti del Senato (articoli 23, 143 e 144-*quater*) e della Camera (articoli 125 e 127-*ter*).

5) Al fine di evidenziare in maniera più chiara gli aspetti menzionati nei due precedenti paragrafi 3 e 4, il nuovo articolo 55, comma quarto, della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, potrebbe essere suddiviso in due distinti commi.

Il primo potrebbe enucleare le funzioni «nazionali» del Senato, con l'aggiunta della dimensione europea nell'oggetto del «raccordo». Conseguentemente, il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, concorre alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il Senato svolge inoltre attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il secondo comma potrebbe enucleare le funzioni «europee» del Senato e della Camera dei deputati, attività per le quali si riespanderebbe la tendenziale parità delle funzioni, fortemente attenuata -- per le addotte ragioni di semplificazione delle procedure e rapidità delle decisioni -- nella logica del disegno di legge governativo. Pertanto, il nuovo articolo 55, comma quinto, sancirebbe la partecipazione di Camera e Senato alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, l'esercizio del controllo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, l'esercizio degli altri poteri previsti per le Camere dei parlamenti nazionali, nonché la partecipazione alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e gli altri Parlamenti nazionali.

Inoltre tale estensione del procedimento legislativo bicamerale deve riguardare non solo le «leggi ordinamentali», concernenti la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come è tipicamente la legge n. 234 del 2012, ma anche la legge di delegazione europea e la legge europea, anch'esse «leggi ordinamentali» che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo e l'attuazione dei vincoli che da esso ne derivano.

La partecipazione paritaria al procedimento legislativo si rende necessaria anche per la visione «unificante» delle posizioni dei territori attribuita dalla filosofia di fondo dell'articolato in esame al Senato. Si ricorda invero che, ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione (non modificato dalla riforma in esame), le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione europea, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo per i casi di inadempienza disciplinato in base a «norme di procedura stabilite da legge dello Stato». Tale potere sostitutivo è stato codificato da tempo nella normativa interna ed è ora previsto dall'articolo 41 della legge n. 234 del 2012. Il contenuto essenziale di tale disciplina consiste nell'attribuzione allo Stato di un potere di intervento suppletivo, anticipato e cedevole, in caso di inadempimento delle Regioni e delle Province autonome all'obbligo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.

L'attribuzione di un potere legislativo bicamerale assicurerebbe quindi quella funzione «unificante» e di «raccordo» delle esigenze delle Regioni che costituisce il tratto tipico della configurazione del Senato come risultante dalla filosofia di fondo della riforma prefigurata nel provvedimento in titolo.

Conseguentemente, l'articolo 70 della Costituzione andrebbe integrato prevedendo che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente per le leggi ordinamentali che riguardano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea e per le leggi ordinamentali che regolano il processo di attuazione di vincoli derivanti dall'ordinamento europeo,

che, a legislazione vigente, sarebbero costituite dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Balduzzi)

sul disegno di legge costituzionale

11 giugno 2014

La Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo A.S. 1429, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali del Senato come testo base;

rilevato che:

l'articolo 26 del disegno di legge, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

il medesimo articolo 26 del disegno di legge introduce nell'articolo 117 della Costituzione una «clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la

tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale) e nel contempo coinvolgendo in modo significativo nel suo esercizio il Senato (con il prevedere che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato delle autonomie o, in mancanza di questo, con maggioranza qualificata);

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei poteri riconosciuti alla seconda Camera, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro *iter* dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle autonomie possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

nel disegno di legge del Governo il Senato della Repubblica prende il nome di Senato delle autonomie, laddove è preferibile, per ragioni sistematiche, oltre che storiche, mantenerne il nome tradizionale, atteso che, anche nel progetto di riforma di cui al medesimo disegno di legge, la Repubblica è costituita dallo Stato e dalle autonomie territoriali e che nel Senato -- in quanto Camera del Parlamento (nazionale), sia pure rappresentativa delle autonomie territoriali -- i senatori sono chiamati ad esprimere non la divisione dei territori o la contrapposizione di questi allo Stato, ma sempre e comunque l'unità della Nazione;

il disegno di legge del Governo -- attraverso combinate modifiche dell'articolo 55 e dell'articolo 67 della Costituzione -- prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

al comma 13 dell'articolo 33 -- in base al quale le novelle introdotte dal capo IV del disegno di legge nel titolo V della parte II della Costituzione non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome sino all'adeguamento dei rispettivi statuti -- appare opportuno, anche per evitare di accentuare il divario di autonomia tra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, stabilire un termine per l'adeguamento, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale, degli statuti di autonomia speciale ai princìpi contenuti nel disegno di legge del Governo, precisando che, ove questi non siano adeguati entro il suddetto termine, le disposizioni del nuovo titolo V (o, almeno, alcune di queste, quale ad esempio la disposizione concernente la «clausola di salvaguardia») si applichino anche alle regioni a statuto speciale;

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

il nuovo quinto comma dell'articolo 117 (come risulterebbe dall'articolo 26, comma 3, del disegno di

legge) -- il quale prevede che con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, salve eccezioni, possa essere delegato a una o più regioni, previa intesa con le stesse -- delinea una nuova forma di autonomia regionale differenziata;

la *sedes materiae* dell'autonomia differenziata, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, è attualmente il terzo comma dell'articolo 116;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale) e nel contempo coinvolgendo in modo significativo nel suo esercizio il Senato (con la previsione che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato o, in mancanza di questo, con maggioranza qualificata);

d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle autonomie territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro *iter* dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si mantenga alla Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali il nome di Senato della Repubblica, nonché si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

f) al comma 13 dell'articolo 33, appare opportuno stabilire un termine per l'adeguamento, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale, degli statuti di autonomia speciale ai princìpi contenuti nel disegno di legge del Governo, e precisando che, ove questi non siano adeguati entro il suddetto termine, le disposizioni del nuovo titolo V (o, almeno, alcune di queste, quale ad esempio la disposizione concernente la «clausola di salvaguardia», cioè «al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale») si applichino anche a tali regioni;

g) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato

può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

h) si valuti, alla luce delle considerazioni esposte nelle premesse, se, anziché sopprimere il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, non sia preferibile modificarlo, sostituendolo interamente -- qualora si confermi la volontà di abrogare l'attuale disciplina concernente l'autonomia differenziata -- ovvero integrandolo con il riferimento al meccanismo della delega legislativa statale delineato dall'articolo 26, comma 3, del disegno di legge in esame (capoverso art. 117, quinto comma).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429	**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429**
D'iniziativa del Governo	Testo proposto dalla Commissione
Capo I	Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE	MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.	Art. 1.
(Funzioni delle Camere)	*(Funzioni delle Camere)*
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
«Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.	«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato **della Repubblica**.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.	*Identico.*
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.	*Identico.*

Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».	Il Senato **della Repubblica** rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, **nei casi e** secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra **l'Unione europea,** lo Stato e **gli altri enti costitutivi della Repubblica**. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea**. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'**attuazione delle leggi dello Stato**, controlla e valuta le** politiche pubbliche. **Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.** *Identico*».
Art. 2. *(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie)* 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:	Art. 2. *(Composizione ed elezione del Senato **della Repubblica**)* 1. *Identico*:

«Art. 57. -- Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni».	**«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.** **I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.** **Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.** **La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.** **La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.** **Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».**
	Art. 3. ***(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)*** **1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:** **«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».**
Art. 3. *(Durata della Camera dei deputati)* 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:	Art. **4**. *(Durata della Camera dei deputati)* *Identico*

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».	
	Art. 5. ***(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)*** **1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:** **«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».**
	Art. 6. ***(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)*** **1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:** **«Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari»;**
(V. art. 32, comma 6)	***b)* il quarto comma è sostituito dal seguente:** **«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;** ***c)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:** **«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».**
Art. 4. *(Titoli di ammissione dei componenti del Senato delle Autonomie)*	Art. **7**. *(Titoli di ammissione dei componenti del Senato **della Repubblica**)*
1. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*
a) le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;	*a) identica;*
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:	*b) identica:*
«Il Senato delle Autonomie verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato delle Autonomie da parte del suo Presidente».	«Il Senato **della Repubblica giudica dei** titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato **della Repubblica** da parte del suo Presidente».
Art. 5. *(Vincolo di mandato)*	Art. **8**. *(Vincolo di mandato)*

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:	*Identico*
«Art. 67. -- I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».	
Art. 6. ***(Prerogative dei parlamentari)*** **1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* al secondo comma, le parole: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato»;** ***b)* al terzo comma, le parole: «membri del Parlamento» sono sostituite dalla seguente: «deputati».**	*Soppresso*
Art. 7. *(Indennità parlamentare)*	Art. **9**. *(Indennità parlamentare)*
1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».	*Identico*
Art. 8. *(Procedimento legislativo)*	Art. **10**. *(Procedimento legislativo)*
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.	«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali**, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)* , per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione**.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.	*Identico.*

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato **della Repubblica** che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato **della Repubblica** può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato **della Repubblica** non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli **57, terzo comma,** 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere *p)* e *u)*, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e **122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,** la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, **lettera** *u)*, quarto, **quinto** e **nono**, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e **132, secondo comma,** la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato **della Repubblica** solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato **della Repubblica** che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato **della Repubblica** abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».	Il Senato **della Repubblica** può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».
Art. 9. *(Iniziativa legislativa)* 1. All'articolo 71 della Costituzione**,** dopo il primo comma è inserito il seguente:	Art. **11**. *(Iniziativa legislativa)* 1. All'articolo 71 della Costituzione **sono apportate le seguenti modificazioni:**
«Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie».	***a)*** dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato **della Repubblica** può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato **della Repubblica**»**;**
	***b)* al terzo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente «duecentocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari».**
Art. 10. *(Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione)*	Art. **12**. *(**Modifica dell**'articolo 72 della Costituzione)*

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	1. **L**'articolo 72 della Costituzione **è sostituito dal seguente:**
a) al primo comma, le parole: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e,»;	**«Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.**
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	**I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.**
«Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138.	**Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.**
	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà».	**Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.**
	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi».
	Art. 13. ***(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)***

	1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: **«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.** **Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».** **2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:** **«La Corte costituzionale giudica altresì sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».**
Art. 11. *(Rinvio delle leggi di conversione)* 1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il primo comma è inserito il seguente: «Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.»; *b)* al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Se la legge è nuovamente approvata,».	Art. **14**. ***(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)*** 1. **L**'articolo 74 della Costituzione **è sostituito dal seguente**: **«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni.** **Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.** **Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata».**
	Art. 15. ***(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)***

	1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente: **«Art. 75. - È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.** **Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.** **Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.** **La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.** **La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».**
Art. 12. *(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)*	Art. **16**. *(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)*
1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;	*a) identica;*
b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;	*b) identica;*
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati può»;	*c) identica;*
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	*d) identica:*

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.	«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, **ultimo** comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.	*Identico.*
L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo».	L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato **della Repubblica** entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.
	Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».
Art. 13. *(Deliberazione dello stato di guerra)*	Art. **17**. *(Deliberazione dello stato di guerra)*
1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 78. -- La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».	*Identico*
Art. 14. *(Leggi di amnistia e indulto)*	Art. **18**. *(Leggi di amnistia e indulto)*
1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».	*Identico*
Art. 15.	Art. **19**.

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)	*(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)*
1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza».	1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere»**.
Art. 16.	Art. **20**.
(Inchieste parlamentari)	*(Inchieste parlamentari)*
1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati».	1. **L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.** **A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».**
Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE	Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
Art. 17.	Art. **21**.
(Modificazioni all'articolo 83 della Costituzione in tema di delegati regionali)	*(**Modifiche** all'articolo 83 della Costituzione in **materia di** **quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica**)*
1. All'articolo 83 della Costituzione**,** il secondo comma è abrogato.	1. All'articolo 83 della Costituzione **sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)*** il secondo comma è abrogato**;** ***b)*** **al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta»**.
Art. 18.	Art. **22**.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)	*(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)*
1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse;	*a)* al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse **e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente delle Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»**;

b) al terzo comma, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».	*b) identica.*
Art. 19. *(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)*	Art. **23**. *(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)*
1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;	*a) identica;*
b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».	*b)* al secondo comma, **le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice»,** le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 20. *(Scioglimento della Camera dei deputati)*	Art. **24**. *(Scioglimento della Camera dei deputati)*
1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».	*Identico*
Capo III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE	Capo III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
Art. 21. *(Fiducia al Governo)*	Art. **25**. *(Fiducia al Governo)*
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;	

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»; *c)* al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»; *d)* al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; *e)* al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».	
Art. 22. *(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione)* 1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.	Art. **26**. *(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione)* *Identico*
Art. 23. *(Soppressione del CNEL)* 1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.	Art. **27**. *(Soppressione del CNEL)* *Identico*
Capo IV MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE	Capo IV MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
Art. 24. *(Abolizione delle Province)* 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse; *b)* al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.	Art. **28**. *(Abolizione delle Province)* *Identico*
Art. 25. *(Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione)*	Art. **29**. *(**Modifiche** all'articolo 116 della Costituzione)*

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.	1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma **è sostituito dal seguente:** **«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».**
Art. 26. *(Modificazioni all'articolo 117 della Costituzione)*	Art. **30**. *(**Modifica dell'**articolo 117 della Costituzione)*

1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».	1. **L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:** **«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.**
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:	**Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:**
a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:»;	***a)*** **politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;**
b) alla lettera *e)*, dopo le parole: «bilanci pubblici;» sono inserite le seguenti: «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;»;	***b)*** **immigrazione;**
	c) **rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;**
	d) **difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;**
	e) **moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;**
c) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;	***f)*** **organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;**
	g) **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;**
d) alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro»;	***h)*** **ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;**
	i) **cittadinanza, stato civile e anagrafi;**
	l) **giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;**
	m) **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;**
e) alla lettera *n)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica»;	***n)*** **disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;**
	o) **previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;**
f) alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa»;	***p)*** **ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;**
	q) **dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;**
g) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: «*p)* ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni,	***r)*** **pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;**
	s) **tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul**

comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta»;	**turismo; ordinamento sportivo;**
h) alla lettera *q)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; commercio con l'estero»;	***t)* ordinamento delle professioni e della comunicazione;**
i) la lettera *s)* è sostituita dalla seguente: «*s)* ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo»;	***u)* disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;**
l) dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti: «*t)* ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; *u)* norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; *v)* produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; *z)* infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale».	***v)* produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;**
	***z)* infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.**
	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
3. All'articolo 117 della Costituzione, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle	**La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.**
	Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
	La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
	Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi

imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119».

4. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente: «La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni **con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».**

l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale».	
Art. 27. *(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione)*	Art. **31**. *(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione)*
1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa; *b)* dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.»; *c)* al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse; *d)* al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»; *e)* al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.	*Identico*
Art. 28. *(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione)*	Art. **32**. *(**Modifica dell**'articolo 119 della Costituzione)*

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	1. **L**'articolo 119 della Costituzione **è sostituito dal seguente**:
a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;	**«Art. 119. - I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.**
b) il secondo comma è sostituto dal seguente: «I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.»;	**I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.**
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.»;	**La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.** **Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.** **Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.** **I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».**
d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;	
e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.	
	Art. 33. ***(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)*** **1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,».**
Art. 29. *(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali)*	Art. **34**. *(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali)*

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».	*Identico*
Art. 30. *(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)*	Art. **35**. *(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)*
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato delle Autonomie».	1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato **previo** parere del Senato **della Repubblica**».
Capo V MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE	Capo V MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
Art. 31. *(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)*	Art. **36**. *(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)*
1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:	*a) identica*:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie»;	«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato **della Repubblica**»;
b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».	*b) identica*.
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI	Capo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32. *(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)*	Art. **37**. *(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)*

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».	1. *Identico*.
2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.	2. *Identico*.
3. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.	*Soppresso*
4. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».	**3.** *Identico.*
5. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.	**4.** *Identico.*
6. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: **«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere.** **Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».**	*Soppresso* *(V. art. 6, comma 1, lettera* b*).*
7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».	**5.** *Identico.*
8. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	**6.** *Identico.*

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;	
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;	
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».	
9. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:	**7.** *Identico:*
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;	*a) identica*;
***b)* al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;**	*Soppressa*
c) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;	***b)*** all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati**. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere**»;
d) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».	***c)*** *identica*.
10. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».	**8.** *Identico.*
11. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.	**9.** *Identico.*
12. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».	**10.** *Identico.*

13. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».	**11.** *Identico.*
14. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».	**12.** *Identico.*
15. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.	**13.** *Identico.*
Art. 33. *(Disposizioni transitorie)*	Art. **38**. *(Disposizioni transitorie)* **1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal Consiglio.** **2. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.**

	3. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.	**4**. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, **sesto** comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato **della Repubblica** ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. **Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.**
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.	*Soppresso*

3. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i propri componenti, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto.	*Soppresso*
4. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, i sindaci di ciascuna regione sono convocati in collegio elettorale dal Presidente della giunta regionale, ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i componenti del collegio medesimo, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto.	*Soppresso*
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale.	5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale **o provinciale**.

6. La legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 **e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore**.	6. La legge di cui all'articolo 57, **sesto** comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma **4**.
7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.	*Soppresso*
8. Sino alla data della prima elezione del Senato delle Autonomie ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui commi 3 e 4 si applicano anche per il caso di sostituzione dei senatori conseguente alla cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.	*Soppresso*
9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie.	**7**. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato **della Repubblica**.

10. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge costituzionale.	**8**. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato **della Repubblica**, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
11. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato delle Autonomie.	**9**. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo **36** della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato **della Repubblica**.
12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 26 della presente legge costituzionale.	**10**. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come **modificato** dall'articolo **30** della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.	**11**. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti **sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome**.
	12. Entro diciotto mesi dal termine di applicazione di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, prevedendo un termine effettivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di *referendum.*
	13. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 12, si applica l'articolo 75 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge.
Art. 34. *(Disposizioni finali)* 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.	Art. **39**. *(Disposizioni finali)* 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali **presso la Corte dei conti**, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.	2. *Identico.*
	3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
	4. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.
	5. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
	6. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di novanta giorni, da almeno quattrocentomila elettori.
Art. 35. *(Entrata in vigore)*	Art. **40**. *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, che sono di immediata applicazione.	1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva **allo scioglimento di entrambe le Camere**, salvo quelle previste dagli articoli **27**, **34, 38, comma 7,** e **39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione**.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 7

D'iniziativa del senatore Calderoli

Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui al terzo comma del presente articolo, alle regioni che abbiano istituito una Macroregione ai sensi dell'articolo 117, e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite».

2. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Macroregione, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a *referendum* popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del *referendum* è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni costituenti la Macroregione».

3. All'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle Macroregioni, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori».

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni, alle province e alle regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai comuni.

2. Entro lo stesso termine di sei mesi di cui al comma 1, sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle regioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 12

D'iniziativa del senatore Calderoli

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecentoquindici»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquindici».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse;

b) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquantasette» e le parole: «, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «sette; il Molise ne ha due» sono sostituite dalle seguenti: «sei; il Molise ne ha uno»;

d) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.

Art. 3.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 35

D'iniziativa dei senatori Zeller ed altri

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecento».

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale.

In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il Presidente e gli altri componenti delle Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.

Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

a) cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;

c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;

d) dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;

e) dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni e fino a nove milioni di abitanti;

f) quattordici senatori nelle Regioni con più di nove milioni di abitanti.

I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, tre senatori per ciascuna Provincia.

In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

a) un senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna Provincia.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 6.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza».

Art. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato federale non approvi le modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Art. 8.

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 11.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Art. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. -- Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge».

6. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati dell'elezione della Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri».

Art. 15.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di

dimissioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Presidente del Consiglio dei Ministri alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Nella mozione di sfiducia deve essere designato un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri designato dalla medesima mozione».

Art. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali».

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 20.

1. Al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Art. 21.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.

2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di una Provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.

3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all'articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.

Art. 22.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 67

D'iniziativa del senatore Zanda

Art. 1.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- Sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità giudica la Corte costituzionale, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge ordinaria».

Art. 2.

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 134. -- La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 68

D'iniziativa del senatore Zanda

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile dì condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 125

D'iniziativa dei senatori Lanzillotta ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecentoquindici».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per cento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, la parole: «cinque cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «tre cittadini».

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 127

D'iniziativa dei senatori Lanzillotta ed altri

Art. 1.

(Modifica in tema di regioni a statuto speciale)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali».

Art. 2.

(Modifiche in tema di potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.»;

b) al secondo comma, lettera *a)*, le parole: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea»;

c) al secondo comma, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie»;

d) al secondo comma, lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

e) al secondo comma, lettera *p)*, dopo le parole: «legislazione elettorale, organi di governo» sono inserite le seguenti: «, princìpi generali dell'ordinamento»;

f) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«s-*bis)* porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-*ter)* ordinamento della comunicazione;

s-*quater)* produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente

regionale»;

g) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: commercio con l'estero; turismo; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, alla quale spetta di disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale»;

h) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili attinenti alle materie del secondo comma»;

i) al sesto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l'attuazione delle proprie leggi nelle materie di rispettiva competenza»;

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche in tema di impugnazione delle leggi regionali)

1. All'articolo 127, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione» sono aggiunte le seguenti: «o dall'inutile decorso del termine fissato ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117».

2. Gli articoli 28 e 29 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono abrogati.

3. All'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,» sono soppresse.

4. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina dell'articolo 127 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 143

D'iniziativa del senatore Divina

Art. 1.

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio

o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 196

D'iniziativa dei senatori Alberti Casellati ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: «senza» è sostituita dalla seguente: «con».

Art. 2.

1. All'articolo 88 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere ed indìce le elezioni nel caso di cui all'articolo 94, sesto comma».

Art. 3.

1. All'articolo 94 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette qualora la fiducia sia stata ottenuta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni ovvero qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 238

D'iniziativa del senatore Ruta

Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati».

Art. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre».

Art. 3.

1. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

Art. 4.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «È senatore di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «È deputato di diritto»;

b) al secondo comma, le parole: «senatori a vita» sono sostituite dalle seguenti: «deputati a vita».

Art. 5.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 6.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

Art. 8.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

Art. 9.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 10.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato».

Art. 11.

1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera».

Art. 12.

1. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alla quale appartiene» sono soppresse.

Art. 13.

1. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «La Camera».

Art. 14.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati».

Art. 15.

1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

Art. 16.

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, sono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono

produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, può modificare ed approvare in via definitiva il disegno di legge, nei casi previsti al terzo comma, ovvero trasmetterlo alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

Art. 17.

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 18.

1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera approva».

Art. 19.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera» e le parole: «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera può».

Art. 20.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 21.

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

Art. 22.

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera autorizza».

Art. 23.

1. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: «Le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera approva».

Art. 24.

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera».

Art. 25.

1. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati».

Art. 26.

1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «in seduta comune il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera»;

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 27.

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 28.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera»;

c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

Art. 29.

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera».

Art. 30.

1. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

Art. 31.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

Art. 32.

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 33.

1. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

Art. 34.

1. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

Art. 35.

1. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

Art. 36.

1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

Art. 37.

1. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «e ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «ed alla Camera».

Art. 38.

1. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

Art. 39.

1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

Art. 40.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera» e le parole: «di ciascuna Camera» dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 253

D'iniziativa del senatore D'Ambrosio Lettieri

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera *s)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*s*-bis) tutela della salute»;

b) al terzo comma, le parole: «tutela della salute;» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 261

D'iniziativa dei senatori Finocchiaro ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Senza autorizzazione della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

Art. 2.

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale».

Art. 3.

1. All'articolo 134 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale decide in ordine alle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 96.

È presieduta dal Presidente della Corte costituzionale ed è composta da sei giudici.

I componenti della Sezione per le autorizzazioni sono scelti dal Presidente della Corte costituzionale in modo da rispettare la composizione proporzionale della Corte stessa.

Con legge costituzionale sono stabilite le norme per il procedimento di autorizzazione».

Art. 4.

1. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. -- *1.* L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale per i membri delle Camere del Parlamento, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. L'autorizzazione spetta alla medesima Sezione per le autorizzazioni se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non

sono membri delle Camere»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

2) al comma 4, le parole: «competente» sono sostituite dalle seguenti: «di appartenenza e al Presidente della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. -- *1*. Il Presidente della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale fissa immediatamente l'udienza ai sensi dell'articolo 5 per procedere in base agli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Sezione di cui al comma 1 sente i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. La Sezione di cui al comma 1 si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Sezione stessa e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. La Sezione di cui al comma 1, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: «Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

2) al comma 3, le parole: «La Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «La Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale» e le parole: «, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9,» sono soppresse;

e) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. -- *1*. Qualora non si ritenga competente a deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 5 e 10, comma 1, la Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale restituisce gli atti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Sezione concede o nega l'autorizzazione»;

f) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. -- *1*. Le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione spettano alla Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale. La Sezione nega o concede l'autorizzazione nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione degli atti relativi alle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati o senatori. La Sezione, prima di deliberare, invita il parlamentare interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 279

D'iniziativa dei senatori Compagna ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 305

D'iniziativa del senatore De poli

Art. 1.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: «e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» sono sostituite dalle seguenti: «, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le Regioni di cui all'articolo 116 dispongono di risorse finanziarie pari all'intero ammontare derivante dal gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 332

D'iniziativa dei senatori Comaroli ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 339

D'iniziativa del senatore De poli

Art. 1.

1. All'articolo 68 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il membro del Parlamento rinviato a giudizio in un processo penale, con esclusione dei senatori a vita e dei casi di flagranza di reato, può chiedere che sia deliberata dalla Camera alla quale appartiene, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la sospensione dell'azione penale nei suoi soli confronti per l'intera durata della legislatura, salvi i termini di prescrizione. La deliberazione di sospensione determina l'incandidabilità al Parlamento fino al termine del processo».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 414

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 114-*bis*. -- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.

Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati "statuti di autonomia"».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti statuti speciali e dalle relative leggi costituzionali».

2. Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 116-*bis*. -- Alla Provincia di Bergamo sono attribuite le competenze legislative e amministrative secondo lo statuto di autonomia adottato con legge costituzionale».

Art. 4.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Regioni e dalle Province autonome»;

b) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: «alle Regioni» sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».

Art. 5.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

«Per consentire alle Province dotate dello statuto di autonomia di esercitare adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, è attribuita alla Provincia stessa una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sui beni e servizi prodotti all'interno del territorio provinciale, per la quale spetta la quota del 70 per cento del gettito, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sui beni e servizi importati nel territorio provinciale, per la quale spetta la quota del 10 per cento del gettito. L'attribuzione ha luogo secondo le norme emanate con legge statale nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto. In caso di mancata emanazione della legge nel termine indicato, i competenti uffici erariali provinciali provvedono comunque a trattenere le quote indicate e a versarle immediatamente alla provincia interessata».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 133-*bis*. -- Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie, territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico e della capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia.

Il Presidente e il Consiglio della Provincia per la quale si chiede l'adozione dello statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il progetto di legge costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla data di presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale presentato dai cittadini».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 436

D'iniziativa del senatore Rizzotti

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Presidente della Repubblica attribuisce ai senatori a vita nominati l'onorificenza di "Senatore a vita".

I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella carica, senza l'esercizio del diritto di voto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 543

D'iniziativa popolare

Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziative delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al comma precedente, alle Regioni che abbiano istituito una Comunità autonoma, ai sensi dell'articolo 117 e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite».

2. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma, è inserito il seguente:

«Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Comunità autonoma, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a *referendum* popolare e non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del *referendum* è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni costituenti la Comunità autonoma».

3. All'articolo 119 della Costituzione, al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle Comunità autonome, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori».

4. Alla Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«XIX. - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, prima comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni a Comuni, Province e Regioni insieme alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai Comuni.

Entro lo stesso termine di sei mesi di cui al primo comma, sono individuate e trasferite alle Regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle Regioni».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 574

D'iniziativa dei senatori Zanettin ed altri

Art. 1.

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «e le Province autonome di Trento e

di Bolzano» sono soppresse.

3. La X disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.

Art. 2.

(Abrogazione dello statuto della Regione siciliana)

1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è abrogato.

Art. 3.

(Abrogazione dello statuto speciale per la Sardegna)

1. Lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.

Art. 4.

(Abrogazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta).

1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è abrogato.

Art. 5.

(Abrogazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

Art. 6.

(Abrogazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata In vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati ai sensi degli articoli da 2 a 6 della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 702

D'iniziativa dei senatori Blundo ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 50. -- Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni».

Art. 2.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

Art. 3.

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento del voto.

Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio *pro capite* dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità».

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione».

Art. 5.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. -- L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale.

I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli».

Art. 6.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. -- Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare.

I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'*iter* legislativo previsto dall'articolo 72.

Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 73-*bis*. -- Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.

I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'*iter* legislativo previsto dall'articolo 72.

Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.

Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.

Il Parlamento può elaborare una controproposta di legge.

La proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte al voto popolare.

Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale controproposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e non oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della proposta di legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure contro entrambe.

Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.

Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa».

Art. 8.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. -- È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il *referendum* confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. La proposta di legge sottoposta a *referendum* confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di *referendum* confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel *referendum* confermativo si esprime a favore.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* confermativo.

Si procede obbligatoriamente a *referendum* confermativo per:

a) ogni modifica della Costituzione;

b) ogni trattato internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;

c) le leggi elettorali;

d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica;

e) i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 74-*bis*. -- È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all'esito del *referendum* entro novanta giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del *referendum* propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del *referendum* propositivo è modificabile o derogabile da un altro *referendum* in qualsiasi momento».

Art. 10.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'1 per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis*. -- Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se il *referendum* confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere ripresentata prima di cinque anni.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del *referendum*.

Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 75-*bis* della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-*ter*. -- La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di *referendum* e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di tali funzioni.

La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 75-*ter* della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-*quater*. -- Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i princìpi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, né con il dettato della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell'Unione europea.

Ciascuna proposta di legge o di *referendum* deve rispettare il principio dell'unità della forma e della materia».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 75-*quater* della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-*quinquies*. -- Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie e alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro tre settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del Ministero dell'interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai mezzi di comunicazione pubblici e privati che ricevono sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscono di concessione pubblica».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 75-*quinquies* della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-*sexies*. -- Il comitato dei cittadini costituitosi per un *referendum* o per un'iniziativa o per una petizione, successivamente alla verifica delle firme, può scegliere lo strumento di democrazia diretta da utilizzare, purché i requisiti previsti siano soddisfatti e l'intenzione di voler utilizzare i citati strumenti di democrazia diretta sia stata indicata nel foglio della raccolta delle firme stesse».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 75-*sexies* della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-*septies*. -- Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative o *referendum*, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare».

Art. 17.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. -- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Promuovono la partecipazione dei cittadini all'azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i *referendum* consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza *quorum* di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell'ente entro i limiti stabiliti dall'articolo 75-*quater*. Negli statuti di tali enti deve anche essere previsto il *referendum* di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza *quorum* di

partecipazione».

Art. 18.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l'*iter* previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 732

D'iniziativa dei senatori Taverna ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*s*-bis*)* tutela della salute»;

b) al terzo comma, le parole: «tutela della salute;» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 736

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 737

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecento, sette dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantatre».

Art. 2.

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne hanno uno».

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 56, commi secondo e quarto, e 57, commi secondo e terzo, della Costituzione, come da ultimo modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 877

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Ogni volta che il Parlamento in seduta comune debba procedere ad elezione di membri di organi collegiali, le candidature sono depositate da ciascun parlamentare presso la Segreteria generale della Camera dei deputati entro tre giorni dalla data in cui il Parlamento è stato convocato per la prima volta. Ogni parlamentare può depositare non più di una candidatura.

Il giorno prima della data di convocazione del Parlamento in seduta comune, i candidati che ne abbiano fatto richiesta sono ascoltati, in audizione pubblica, dalle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in seduta congiunta, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dalla legge o dalla Costituzione per la carica cui sono candidati.

Prima della votazione per l'elezione di cui al terzo comma, sono ammesse le dichiarazioni di voto».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 878

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- Sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incandidabilità e sulle cause di incompatibilità giudica l'Assemblea di ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento.

Decorsi dodici mesi dallo svolgimento delle elezioni o dal subentro nel seggio, senza che l'Assemblea della Camera competente si sia pronunciata ai sensi del primo comma, i ricorsi già presentati contro la proclamazione di un parlamentare sono riassunti dagli interessati dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di cassazione. Il giudicato di accoglimento ha valore di proclamazione dell'avente diritto.

Contro le deliberazioni di cui al primo e al secondo comma, l'interessato può proporre ricorso entro quindici giorni alla Corte costituzionale».

Art. 2.

1. Con legge ordinaria sono definite le norme di attuazione della presente legge costituzionale. Con la medesima legge è disciplinata la competenza della Corte d'appello sulla declaratoria delle cause originarie di ineleggibilità e di incandidabilità e sull'ammissione delle liste e dei candidati, secondo procedure che garantiscano il conseguimento del giudicato prima dello svolgimento delle elezioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 879

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza.

Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.

L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 907

D'iniziativa dei senatori Cioffi ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1038

D'iniziativa del senatore Consiglio

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Presidente della Repubblica attribuisce ai senatori a vita nominati l'onorificenza di "senatore a vita".

I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella carica, senza l'esercizio del diritto di voto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1057

D'iniziativa dei senatori D'Ambrosio Lettieri ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I senatori a vita nominati non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese.

I senatori a vita nominati partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai senatori a vita nominati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1193

D'iniziativa dei senatori Candiani ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. I senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla medesima data, senza l'esercizio del diritto di voto e senza indennità, vitalizi o rimborsi spese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1195

D'iniziativa dei senatori Calderoli ed altri

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Superamento del bicameralismo paritario)

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa, di indirizzo politico, di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di collegamento tra le autonomie locali, lo Stato e le istituzioni europee. Verifica e controlla l'attuazione delle leggi statali e regionali. Procede alla valutazione delle politiche pubbliche.

Il Senato può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e dell'attività delle pubbliche amministrazioni».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la stabilità dell'azione del Governo.

Il numero dei deputati è di quattrocento, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Sono membri di diritto del Senato della Repubblica i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori che già non ne facciano parte possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età e che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di componente di Consigli regionali o comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni».

Art. 5.

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

Art. 6.

(Elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono fare parte dell'Ufficio di presidenza del Senato, né assumere la Presidenza di organi parlamentari».

Art. 8.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai componenti di Consigli regionali e comunali eletti al Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Razionalizzazione del procedimento legislativo)

1. All'articolo 70 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.

Ogni altra legge è approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata. Due quinti dei componenti della Camera dei deputati ed il Governo hanno la facoltà di richiedere la pronuncia del Senato entro gli stessi termini, ovvero il pronunciamento del Senato su altre questioni ritenute rilevanti.

Quando l'esame delle leggi di cui al comma precedente ha inizio al Senato della Repubblica, i testi approvati sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva. Il Senato può chiedere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che la Camera deliberi sulla priorità di tali leggi, secondo i termini previsti dall'articolo 72, ultimo comma».

Art. 10.

(Procedura d'urgenza)

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in relazione alla complessità del disegno di legge. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, alla votazione finale».

Art. 11.

*(*Referendum*)*

1. All'articolo 75 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le modalità di attuazione del *referendum*».

Art. 12.

(Decreti-legge)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere deliberata a norma dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

d) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto.

La richiesta di esame da parte del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti deve essere deliberata entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e il Senato della Repubblica si pronuncia nei dieci giorni successivi alla trasmissione».

Art. 13.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è autorizzata con legge

approvata da entrambe le Camere.

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati partecipano alle fasi di formazione delle decisioni europee e di adempimento degli obblighi europei. In caso di disaccordo tra le Camere, il Senato della Repubblica acquisisce il parere delle Regioni».

Art. 14.

(Bilanci e rendiconto)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. -- Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato della Repubblica delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo. Dopo la trasmissione dei provvedimenti da parte del Senato, ovvero decorso il termine di venti giorni, la Camera si pronuncia in via definitiva».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 15.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 16.

(Dotazione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata da entrambe le Camere».

Art. 17.

(Convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 18.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Indìce le elezioni della nuova Camera e, in caso di scioglimento, del Senato della Repubblica, e ne

fissa la prima riunione».

Art. 19.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato della Repubblica, in caso di evidente impossibilità di funzionamento».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 20.

(Governo e Presidente del Consiglio dei Ministri)

1. All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 21.

(Rapporto di fiducia)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Se il Senato approva una mozione di censura sull'operato del Governo o di un singolo ministro, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia».

Art. 22.

(Controllo sulla trasparenza delle nomine)

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica sono trasmesse al Senato della Repubblica che, secondo le norme del suo Regolamento, provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere il parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge».

Art. 23.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 24.

(Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti)

1. All'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ogni quattro anni il Senato della Repubblica elegge quattro componenti del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e quattro componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.

(Incompatibilità)

1. All'articolo 122 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Art. 26.

(Scioglimento dei Consigli regionali e rimozione dei Presidenti della Giunta)

1. All'articolo 126 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, acquisito il parere del Senato della Repubblica, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 27.

(Leggi regionali e interesse nazionale della Repubblica)

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. -- Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, acquisito il parere vincolante del Senato della Repubblica.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. Non è proponibile il giudizio di legittimità costituzionale da parte delle Regioni sulle leggi approvate nello stesso testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei componenti, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale, ovvero di una legge approvata dalla Camera dei deputati in un testo difforme da quello deliberato dal Senato».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 28.

(Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Repubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione della Camera dei deputati.

2. I senatori eletti in ciascuna Regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nelle medesime Regioni alle successive elezioni dei membri del Senato della Repubblica che, a norma dell'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, hanno luogo contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1264

D'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Differenziazione delle funzioni delle due Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone dell'Assemblea nazionale e del Senato delle Regioni.

L'Assemblea nazionale è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato delle Regioni rappresenta le comunità territoriali. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali nonchè, secondo quanto previsto con legge approvata da entrambe le Camere, le funzioni di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

*(Riduzione del numero dei deputati
e modalità di elezione)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la stabilità dell'azione del Governo.

Il numero dei deputati è di quattrocentoventi.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoventi e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

*(Riduzione del numero dei senatori
e modalità di elezione)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentodieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto contestuale e collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età e che risiedono nella Regione da almeno cinque anni».

Art. 5.

(Durata delle Camere)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni.

La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

Art. 6.

(Elezione della nuova Assemblea nazionale)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Assemblea nazionale ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

(Ufficio di presidenza)

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. -- Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono fare parte dell'Ufficio di presidenza del Senato delle Regioni, né assumere la presidenza di organi parlamentari.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli dell'Assemblea nazionale».

Art. 8.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri dell'Assemblea nazionale, i senatori di diritto e a vita e quelli eletti nella circoscrizione Estero ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non è corrisposta alcuna indennità.

Ai restanti membri del Senato delle Regioni può essere attribuita un'indennità stabilita con legge approvata dalla Regione nella quale sono eletti».

Art. 9.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, nonché la legge per l'elezione del Senato delle Regioni e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.

Ogni altra legge è approvata dall'Assemblea nazionale e trasmessa al Senato delle Regioni che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata».

Art. 10.

(Disegni di legge prioritari)

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore, determinato in base al regolamento tenendo conto della complessità del disegno di legge e in modo da consentirne un esame adeguato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, direttamente alla votazione finale».

Art. 11.

(Modalità di attuazione del referendum*)*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea nazionale»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le modalità di attuazione del *referendum*».

Art. 12.

(Decretazione d'urgenza)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere deliberata a norma dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione all'Assemblea nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:

a) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

b) rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

c) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto.

La richiesta di esame da parte del Senato delle Regioni, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione deve essere deliberata entro trenta giorni dalla loro presentazione all'Assemblea nazionale; il Senato delle Regioni si pronuncia nei dieci giorni successivi alla trasmissione».

Art. 13.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- L'Assemblea nazionale autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 14.

(Dotazione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata da entrambe le Camere».

Art. 15.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea nazionale.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato delle Regioni, in caso di evidente impossibilità di funzionamento».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 16.

(Fiducia al Governo)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea nazionale.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta all'Assemblea nazionale per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario dell'Assemblea nazionale su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea nazionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 17.

*(Questioni di legittimità costituzionale
delle leggi statali)*

1. All'articolo 127 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata dalla Regione, relativamente a leggi o ad atti aventi forza di legge dello Stato, solo qualora il Senato delle Regioni, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, abbia proposto all'Assemblea nazionale modifiche inerenti al riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e tali modifiche non siano state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

*(Disposizioni consequenziali
e di coordinamento)*

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni».

2. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'Assemblea nazionale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale ogni anno approva».

3. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

4. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale» e le parole: «e i delegati regionali» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se Assemblea nazionale è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

5. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale», le parole: «se le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «se l'Assemblea nazionale è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

6. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Assemblea nazionale e, in caso di scioglimento, del Senato delle Regioni,».

7. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni o dell'Assemblea nazionale».

8. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «approvata da entrambe le Camere» e dopo le parole: «degli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per assicurare, a norma dell'articolo 58, il collegamento con il sistema di elezione del Senato delle Regioni»;

b) al secondo comma, alle parole: «Nessuno può» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 57,».

Art. 19.

(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato delle Regioni, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione dell'Assemblea nazionale.

2. I senatori eletti in ciascuna regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nella medesima regione alle successive elezioni dei membri del Senato delle Regioni che, a norma dell'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, hanno luogo con votazione contestuale e collegata all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 18, coma 8, della presente legge costituzionale, a decorrere dalle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno luogo successivamente alla prima elezione del Senato delle Regioni di cui al comma 1, il numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna regione e provincia autonoma è ridotto in misura pari al numero dei senatori elettivi spettanti a ciascuna regione a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Ogni riferimento alla Camera dei deputati, contenuto in leggi costituzionali e ordinarie ovvero in altri atti normativi, deve intendersi sostituito con il riferimento all'Assemblea nazionale.

5. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1265

D'iniziativa dei senatori Augello ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la liquidazione del suo patrimonio e la riallocazione delle sue risorse umane e strumentali, nonché gli altri adempimenti conseguenti alla sua soppressione. All'atto dell'insediamento del

commissario straordinario, decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i componenti designati come rappresentanti presso gli organismi pubblici a carattere nazionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1273

D'iniziativa del senatore Micheloni

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecentocinquanta»;

b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per trecentocinquanta».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di novantotto, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni regione ha cinque senatori; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno»;

c) il quarto comma è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento in seduta comune dei suoi membri»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

e) al quinto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1274

D'iniziativa del senatore Micheloni

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per trecentoquarantadue».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57

della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, le parole: «a sette» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 94
della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento in seduta comune dei suoi membri»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

e) al quinto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1280

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Capo I

Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento è costituito dal Senato della Repubblica, eletto a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2. All'articolo 50 della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Art. 2.

1. Gli articoli 56, 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 3.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni.

La durata del Senato non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

2. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione del nuovo Senato ha luogo entro settanta giorni dalla fine del precedente.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente».

3. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato

della Repubblica si riunisce»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera può essere convocata» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica può essere convocato»;

c) il terzo comma è abrogato.

4. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. -- Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato».

5. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- Il Senato della Repubblica adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Senato può deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico nonché le funzioni di ispezione e controllo nei confronti del Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione. Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare».

6. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. -- La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore».

7. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica esercita l'unica funzione giurisdizionale di sua spettanza quando»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La legge disciplina, in caso di soccombenza dell'interessato o di perdurante inerzia del Senato nell'esercizio della funzione giurisdizionale, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale».

8. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

9. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione del Senato della Repubblica, nessun senatore può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i senatori ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

10. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Senato della Repubblica ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori dell'Assemblea e degli altri organi del Senato.

La carica di senatore non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali; una quota dell'indennità può essere accantonata, su richiesta, per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di ulteriori finanziamenti pubblici.

La legge determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa dei membri del Senato.

La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse, e in particolare:

a) prevede il divieto di assumere o conservare determinate altre cariche, uffici o impieghi pubblici o privati;

b) introduce disposizioni in deroga alla procedura di accertamento dei titoli di ammissione e delle cause di decadenza dei senatori;

c) prevede la possibilità di cumulo esclusivamente tra la funzione di membro del Parlamento e le cariche di Ministro, vice-Ministro o Sottosegretario di Stato, fermo comunque l'obbligo di percepire un solo emolumento».

11. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Ai componenti dei Consigli regionali si applicano le disposizioni in materia di indennità e di trattamenti previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 69».

12. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Il Senato della Repubblica».

Capo II

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica e dalle Regioni, secondo il riparto delle materie e nei limiti di cui all'articolo 117».

2. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

Art. 5.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato solo da una Commissione o da una Commissione e poi dall'Assemblea.

I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre esaminati da una Commissione e poi dall'Assemblea del Senato, che li approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo nonché le forme per l'esame di quelli deferiti per l'approvazione alle Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il Governo, o un decimo dei componenti del Senato o un quinto della Commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea del Senato per la discussione e la votazione, o anche per l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto».

2. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Senato della Repubblica,» e la parola: «dichiarano» è sostituita dalla seguente: «dichiara».

3. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Senato della Repubblica approva».

Art. 6.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando la richiesta è sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì il *referendum* per l'abrogazione di leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori del Senato.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 7.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione del Senato della Repubblica, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati, il giorno stesso della loro pubblicazione, per la conversione al Senato della Repubblica che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Senato della Repubblica può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché adottare disposizioni di delega legislativa o per l'attribuzione di poteri regolamentari».

2. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: «Le Camere deliberano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica delibera» e la parola: «conferiscono» è sostituita dalla seguente: «conferisce».

Art. 8.

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica autorizza».

3. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica» e le parole: «rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «suoi componenti»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «componenti di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del Senato della Repubblica»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma.

«Il bilancio degli organi costituzionali rientra in un unico aggregato contabile, che non può superare in

valore delle uscite lo 0,1 per cento delle uscite previste dal complessivo bilancio dello Stato».

4. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* l'istituzione presso il Senato della Repubblica di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica ed i costi del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, del Consiglio nazionale delle autonomie, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale, allo scopo di verificare l'osservanza della regola di bilancio di cui all'articolo 81, settimo comma, della Costituzione. È fatta salva la competenza della Corte dei conti in materia di parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e di responsabilità dei relativi agenti contabili, purché le relative funzioni siano svolte da collegi composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso».

Art. 9.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei suoi componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Il Senato può acquisire, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Capo III

Art. 10.

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio costituito dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie in seduta comune»;

b) il secondo comma è abrogato.

2. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca in seduta comune il Collegio di cui all'articolo 83 primo comma, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se il Senato della Repubblica è sciolto, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione del nuovo Senato. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

3. All'articolo 86, secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «il Senato è sciolto» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

4. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Senato della Repubblica»;

c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della

Repubblica»;

e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».

5. All'articolo 88, primo comma, della Costituzione, le parole da: «sentiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato della Repubblica».

6. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «Collegio di cui all'articolo 83, primo comma».

7. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: «Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «Collegio di cui all'articolo, 83 primo comma».

Capo IV

Art. 11.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica.

Il Senato accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta al Senato della Repubblica per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario del Senato della Repubblica su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

2. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Senato della Repubblica».

3. All'articolo 98, secondo comma, della Costituzione, le parole: «membri del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Senato della Repubblica».

Capo V

Art. 12.

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 99. -- Il Consiglio nazionale delle autonomie è composto da:

a) tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato;

b) un delegato per ogni Città metropolitana, designato dal Consiglio comunale del capoluogo tra i propri componenti;

c) dodici membri eletti nella circoscrizione Estero.

Ai componenti del Consiglio delegati dalle Regioni e dalle Città metropolitane non è corrisposta alcuna indennità, sotto qualsiasi forma, aggiuntiva rispetto a quella loro spettante per la carica di provenienza.

Il Consiglio esercita la funzione legislativa con riferimento alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, con le procedure e le modalità indicate all'articolo 138.

Il Consiglio è organo di consulenza del Senato e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite con legge costituzionale. In ogni caso, esprime parere sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata e degli ambasciatori».

2. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle autonomie».

3. È disciplinato con legge il trasferimento al Consiglio nazionale delle autonomie delle competenze:

a) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 27 gennaio 1997, e disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131;

c) della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede il raggiungimento di un'intesa presso una delle Conferenze di cui al comma 3, la legge di cui al medesimo comma dispone che il Consiglio nazionale delle autonomie esprima un parere vincolante che, ove reso entro il termine di legge, inibisce la promulgazione di disposizioni normative e di atti non normativi non conformi.

5. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'espressione di un parere da parte di una delle Conferenze di cui la normativa vigente al comma 3, dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale parere è espresso dalla Commissione che il regolamento del Consiglio nazionale delle autonomie individua come competente per materia. Se il parere è relativo ad uno schema di decreto legislativo, il Consiglio nazionale delle autonomie lo trasmette, oltre che al Governo, alla competente Commissione del Senato della Repubblica; se tale Commissione delibera di associarsi al parere espresso dal Consiglio nazionale delle autonomie, il parere è vincolante ai sensi del comma 4.

Art. 13.

1. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Riferisce direttamente al Senato della Repubblica ed al Consiglio nazionale delle autonomie sul risultato del riscontro eseguito, comprensivo di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e della valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio».

Capo VI

Art. 14.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma,»;

b) al quinto comma, le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma»;

c) al settimo comma, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: «approvata dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dal Senato della Repubblica».

3. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

4. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

5. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma,»;

b) al sesto comma, le parole: «membro del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Senato della Repubblica»;

c) al settimo comma, le parole: «il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio di cui all'articolo 83, primo comma,».

6. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle

seguenti: «al Senato della Repubblica».

7. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie»; e le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica e del Consiglio nazionale delle autonomie»;

b) al secondo comma, le parole: «membri di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Senato della Repubblica»;

c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie» e le parole: «dei suoi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi componenti».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1281

D'iniziativa del senatore De poli

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s-bis)* produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

b) al terzo comma, le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1355

D'iniziativa dei senatori Campanella ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta».

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale».

Art. 3.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Contro le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge».

Art. 5.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;

b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;

c) delegazione legislativa di cui all'articolo 76;

d) ratifica dei trattati internazionali.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cui è assegnato il disegno di legge.

Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica».

Art. 6.

1. All'articolo 80 della Costituzione, al primo comma, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato autorizza».

Art. 7.

1. All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

b) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 8.

1. All'articolo 82 della Costituzione, al primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato».

Art. 9.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1368

D'iniziativa dei senatori Barani ed altri

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE I DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Ridefinizione dei rapporti politici)

1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 50 della Costituzione le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 2.

(Superamento del bicameralismo)

1. Alla parte II, titolo I, sezione I, della Costituzione, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Il Parlamento».

2. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone degli eletti al Senato della Repubblica».

3. L'articolo 56 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

(Requisiti per l'elezione e l'eleggibilità dei senatori)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il ventunesimo anno di età».

Art. 4.

(Durata in carica del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni.

Tale durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.

(Elezione del Parlamento)

1. All'articolo 61 della Costituzione, primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

2. All'articolo 61 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Finché non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente».

Art. 6.

(Riunione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. Il Senato della Repubblica si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Senato della Repubblica può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

Art. 7.

(Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

2. All'articolo 61 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 8.

(Regolamento del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 64 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

2. All'articolo 64 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Senato della Repubblica può deliberare di adunarsi in seduta

segreta».

3. All'articolo 64 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

4. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, le parole: «di deputato o» sono soppresse.

2. All'articolo 65 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

3. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

Art. 10.

(Tutele al mandato parlamentare)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione del Senato della Repubblica, nessun senatore può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Art. 11.

(Funzione e procedura legislativa)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica».

2. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

3. All'articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

4. All'articolo 72 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea del Senato, se il Governo o un decimo dei membri del Parlamento o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto».

5. All'articolo 72 della Costituzione, quarto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

6. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito».

7. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato al Senato della Repubblica chiedere una nuova deliberazione.

Se l'Assemblea approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata».

Art. 12.

*(*Referendum*)*

1. All'articolo 75 della Costituzione, terzo comma, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «il Parlamento».

Art. 13.

(Decreti-legge e legislativi)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione del Senato della Repubblica, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Senato della Repubblica che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il Senato della Repubblica può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 14.

(Deliberazioni, concessioni, autorizzazioni e approvazioni del Parlamento)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. Il Senato della Repubblica delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

2. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica, in ogni suo articolo e nella votazione finale».

3. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. Il Senato della Repubblica autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

4. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Senato della Repubblica adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il Senato della Repubblica ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra

le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 15.

(Inchieste parlamentari)

1. All'articolo 82 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 16.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione, primo comma, le parole: «in seduta comune dei suoi membri» sono soppresse.

2. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se il Senato della Repubblica è sciolto, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

3. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se l'Assemblea risulta sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

4. All'articolo 90 della Costituzione, secondo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

5. All'articolo 91 della Costituzione le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

Art. 17.

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi al Senato della Repubblica.

Indice le elezioni del nuovo Parlamento e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione al Senato della Repubblica dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Senato della Repubblica.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Senato della Repubblica.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 18.

(Scioglimento del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, sciogliere l'Assemblea».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 19.

(Fiducia al Governo e reati ministeriali)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica.

Il Senato della Repubblica accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario del Senato della Repubblica su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Senato della Repubblica e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

2. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «o della Camera dei deputati» sono soppresse.

Art. 20.

(Organi ausiliari)

1. All'articolo 99 della Costituzione, secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

2. All'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

(Rapporti dello Stato con enti ed autonomie locali)

1. All'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».

2. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento».

3. All'articolo 122 della Costituzione, secondo comma, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

4. All'articolo 126 della Costituzione, primo comma, le parole: «deputati e» sono soppresse.

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Composizione della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

Art. 23.

(Illegittimità costituzionale di una norma)

1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Art. 24.

(Revisione costituzionale)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Senato della Repubblica con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri del Senato della Repubblica o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione dal Senato della Repubblica a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore con l'indizione delle elezioni per la diciannovesima legislatura del Senato della Repubblica.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere e di indizione di nuove elezioni per la diciannovesima legislatura, o in caso di scioglimento anticipato della Camere nel corso della diciottesima legislatura, fino all'insediamento dei nuovi membri del Parlamento secondo le disposizioni della presente legge costituzionale, sono fatti salvi tutti i poteri e le prerogative in capo alla Camera dei deputati e a ciascuno dei suoi singoli componenti.

Art. 26.

(Continuità della funzione legislativa)

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità della funzione legislativa del Parlamento, gli atti normativi pendenti per l'esame della Camera dei deputati, al termine della diciottesima legislatura, sono trasferiti al Senato della Repubblica all'inizio della diciannovesima legislatura.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1392

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il bilancio del Parlamento rientra in un unico aggregato contabile del bilancio dello Stato; alle sue dipendenze è collocata una pubblica amministrazione unica, funzionalmente differenziata per linee di attività, rivolte a ciascuna articolazione ed al Parlamento nel suo complesso.

Il Parlamento si riunisce nel suo complesso nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.

La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento del Parlamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.

Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento del Parlamento, esercita la

funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

Art. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati, eletti secondo le modalità stabilite con legge. Trecentonovanta seggi sono attribuiti entro collegi uninominali al candidato che consegue la maggioranza anche relativa dei voti; la legge stabilisce le modalità per l'attribuzione dei restanti dieci seggi ai candidati delle liste che non abbiano conseguito alcun seggio nei collegi uninominali.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in collegi e le modalità per il suo periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica».

2. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «per l'elezione delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «per l'elezione del Senato della Repubblica».

Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori, la cui elezione avviene:

a) per sei seggi, nella circoscrizione Estero, in concomitanza con le elezioni della Camera dei deputati e con le modalità stabilite con la legge di cui all'articolo 48, terzo comma;

b) per i rimanenti centonovantaquattro seggi, su base regionale, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. La legge disciplina, in riferimento alla lettera *b)* del primo comma:

a) la ripartizione del territorio di ciascuna Regione in collegi, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta che sono costituite in unico collegio uninominale. La ripartizione è effettuata in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'aggiornamento decennale della ripartizione, a seguito della pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento;

b) l'attribuzione dei seggi, sulla base dei voti espressi in centonovantaquattro collegi uninominali.

I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti al candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato consegua tale maggioranza, i seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera *a)* del primo comma coincide con la durata della Camera dei deputati, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti.

La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera *b)* del primo comma coincide con la durata del Consiglio o dell'Assemblea regionale, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti».

Art. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età».

Art. 5.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- Sono senatori senza diritto di voto, remunerati con la sola diaria di cui all'articolo 69, primo comma:

a) ventuno rappresentanti delle autonomie locali. Ciascun Consiglio regionale, all'inizio della legislatura regionale, elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano elegge un rappresentante tra i sindaci della rispettiva Provincia autonoma;

b) quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, nominati dal Presidente della Repubblica;

c) di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La durata del mandato dei rappresentanti di cui alla lettera *a)* del primo comma coincide con la durata della carica di sindaco o presidente rivestita e, comunque, non è superiore a cinque anni.

La durata della nomina presidenziale di cui alla lettera *b)* del primo comma è di sette anni».

Art. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 7.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo al più presto cinquantotto mesi e al più tardi cinquantanove mesi dopo la prima seduta della Camera uscente. In caso di scioglimento della Camera, le nuove elezioni hanno luogo entro settanta giorni.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati si riunisce»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera può essere convocata» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento può essere convocato»;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 9.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. -- La Camera dei deputati elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti stessi, e l'Ufficio di presidenza.

Il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento, dei cui lavori gestisce la programmazione, in conferenza con i presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Art. 10.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- Il Parlamento adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento prevede:

a) che le sedute sono pubbliche, in ogni articolazione del Parlamento, fatta salva la possibilità che la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento nel suo complesso deliberino di adunarsi in seduta segreta;

b) che le deliberazioni finali di ciascuna articolazione del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale;

c) che tra i presenti si conteggiano gli astenuti che facciano constatare la loro presenza in aula;

d) che i membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 11.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. -- La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento».

Art. 12.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti accertando, anche in applicazione del primo comma dell'articolo 65, l'esistenza o la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione del mandato dei suoi componenti.

La legge disciplina, in caso di soccombenza o di perdurante inerzia nella verifica di cui al primo comma, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale».

Art. 13.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 14.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Art. 15.

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori della Camera di appartenenza e dei suoi organi o del Parlamento nel suo complesso.

La funzione di membro del Parlamento non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.

La legge determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da

poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse».

Art. 16.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata, nella forma di cui all'ultimo comma dell'articolo 72:

a) collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, secondo la procedura di cui all'articolo 138;

b) dal Parlamento nel suo complesso, per le leggi previste dagli articoli 75, ultimo comma, 78, 79, 80, primo comma, 81, secondo e sesto comma, e 84, ultimo comma, che sono approvate con due successive deliberazioni, a distanza di non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda.

Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al primo comma, appena approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che si pronuncia nei trenta giorni successivi alla data della trasmissione. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 77.

Qualora il Senato della Repubblica deliberi di non procedere all'esame ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per la pronuncia del Senato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione.

Per i disegni di legge di cui il Senato della Repubblica abbia deliberato la reiezione ovvero modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è competente in via definitiva il Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se approvato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione».

Art. 17.

1. Al primo comma dell'articolo 71 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 18.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del regolamento del Parlamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per la trattazione, in ciascuna delle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento, dei disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, in ciascuna delle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento, sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea della Camera competente, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera competente o un quinto dei componenti della Commissione cui è stato deferito per l'approvazione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea della Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione di decreti-legge e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi».

Art. 19.

1. Al secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna» sono

sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, » e la parola: «dichiarano» è sostituita dalla seguente: «dichiara».

Art. 20.

1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge» sono sostituite dalle seguenti: «Se la legge è nuovamente approvata ai sensi dell'articolo 70».

Art. 21.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è sottoscritta da almeno mezzo milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì il *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per le leggi tributarie e di bilancio.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori della Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* è approvata dal Parlamento nel suo complesso e stabilisce i criteri di formulazione delle proposte di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni».

Art. 22.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 76. -- L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la procedura di cui all'articolo 70, con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Governo non può, senza la delegazione di cui al primo comma, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

Art. 23.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. Il Governo non può, con tali provvedimenti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.

I decreti sono presentati per la conversione il giorno stesso alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge, con la procedura di cui all'articolo 70, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In tale ipotesi, possono essere regolati con legge, approvata con la procedura di cui all'articolo 70, i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 24.

1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: «Le Camere deliberano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento delibera» e la parola: «conferiscono» è sostituita dalla seguente: «conferisce».

Art. 25.

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite

dalle seguenti: «del Parlamento».

Art. 26.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- Il Parlamento autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

L'ordine di esecuzione delle disposizioni dei trattati di cui il Parlamento ha autorizzato con legge la ratifica è impartito dal Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione della legge, ad eccezione dei casi in cui occorre modificare la normativa interna vigente di rango primario. In tali casi si procede con legge ai sensi dell'articolo 70.

Non si dà luogo ad ordine di esecuzione nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 117, primo comma, la limitazione di sovranità discenda dall'appartenenza dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite ovvero all'Unione europea.

In tutti i casi in cui la legge preveda l'espressione di un parere parlamentare su un testo attinente alla formazione delle decisioni o all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ovvero derivante da delegazione legislativa, il Senato della Repubblica acquisisce il parere dei seguenti organi, in base alle rispettive competenze, come disciplinate dalla legge:

a) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

c) della Conferenza unificata.

In caso di disaccordo tra i pareri espressi dalle Camere ai sensi del quarto comma, il parere del Senato della Repubblica, purché sia reso entro il termine di legge, inibisce la negoziazione della decisione ovvero la promulgazione di disposizioni, anche non normative, aventi contenuto non conforme al parere medesimo, ferma restando la facoltà della Camera dei deputati e del Governo di richiedere sul testo la deliberazione del Parlamento nel suo complesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 27.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento adottata a maggioranza assoluta dei suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «componenti di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del Parlamento».

2. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* l'istituzione presso il Parlamento di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica e i costi degli enti pubblici, anche territoriali, e delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle regole di bilancio».

Art. 28.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti del Senato.

Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede

alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati può acquisire, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Parlamento, atti, documenti o informazioni su materie di pubblico interesse, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Art. 29.

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento nel suo complesso»;

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 30.

1. All'articolo 84 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata dal Parlamento».

Art. 31.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Parlamento nel suo complesso è convocato dal suo Presidente, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 32.

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Presidente del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Art. 33.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento ovvero anche ad una sola delle Camere che ne costituiscono le articolazioni»;

b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

d) al settimo comma, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 97»;

e) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

f) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Parlamento».

Art. 34.

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole da: «sentiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

2. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Parlamento nel suo complesso».

3. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: «al Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento nel suo complesso».

Art. 35.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, che la accorda e la revoca mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera».

Art. 36.

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Parlamento».

Art. 37.

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente sono trasmesse al Senato della Repubblica che, secondo le norme del regolamento del Parlamento, provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Il Senato della Repubblica esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine dei funzionari dello Stato di cui al settimo comma dell'articolo 87 e sulle altre nomine per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare».

Art. 38.

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 39.

1. All'articolo 100 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Riferisce direttamente al Senato della Repubblica sul risultato del riscontro eseguito, comprensivo di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. La Corte dei conti ha competenza sulla parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e sulla responsabilità dei relativi agenti contabili, purché i collegi siano composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ogni quattro anni il Senato della Repubblica elegge quattro componenti del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e quattro componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti».

Art. 40.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica»;

b) al quinto comma, le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Senato della Repubblica».

Art. 41.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 42.

1. Al secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, le parole: «Può fare proposte di legge alle

Camere» sono sostituite dalla seguenti: «Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati».

Art. 43.

1. All'articolo 122 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I membri dei Consigli regionali ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori del Consiglio e dei suoi organi.

La funzione di membro del Consiglio regionale non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.

La legge dello Stato, approvata con la procedura di cui all'articolo 70, determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa di cui al presente articolo. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse».

Art. 44.

1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato della Repubblica».

Art. 45.

1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».

Art. 46.

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione della Camera dei deputati.

2. I senatori eletti in ciascuna Regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nelle medesime Regioni alla successiva elezione dei membri del Senato della Repubblica che, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, hanno luogo contestualmente alla elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1395

D'iniziativa dei senatori Battista ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: «che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno raggiunto la maggiore età».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1397

D'iniziativa dei senatori Tocci e Corsini

Art. 1.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosessantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. All'articolo 57 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantacinque, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».

Art. 4.

(Elezione del Presidente del Senato)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'elezione del Presidente del Senato ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 5.

(Funzione legislativa. Leggi ordinarie e leggi organiche)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati per le leggi ordinarie.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi organiche, che costituiscono testi unitari, anche in forma codicistica, nei seguenti casi:

a) leggi in materia di organi, istituzioni e formazioni sociali di rilevanza costituzionale; leggi in materia elettorale; leggi di delegazione legislativa, di deliberazione dello stato di guerra, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea;

b) codici recanti la disciplina organica di attuazione dei princìpi e dei diritti fondamentali della parte prima della Costituzione e delle relative garanzie giurisdizionali;

c) leggi per le quali la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione.

Le modifiche ai codici di cui al secondo comma, lettera *b)*, possono essere approvate solo con legge organica.

Le disposizioni in materia di reati, di pene e di processo penale possono essere approvate solo con legge organica, apportando le conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale».

Art. 6.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo

regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Lo stesso procedimento è adottato per i disegni di legge organica presentati al Senato della Repubblica o esaminati dal Senato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 70.

Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento di ciascuna Camera determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale, per i disegni di legge organica e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi».

Art. 7.

(Deferimento preventivo alla Corte costituzionale delle leggi organiche e ordinarie da parte del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge ordinaria è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi ordinarie approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso dal Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono essere deferite alla Corte costituzionale, prima della loro promulgazione, con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, possono essere deferite alla Corte costituzionale su richiesta di sessanta senatori, con l'indicazione dei profili di incostituzionalità sui quali si fonda il deferimento.

La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese dal deferimento. Il deferimento sospende il termine per la promulgazione».

Art. 8.

*(*Referendum *abrogativo delle leggi organiche)*

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione parziale di una legge organica quando lo richiedono un milione di elettori o sette Consigli regionali».

Art. 9.

(Conversione in legge e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti)

1. All'articolo 77 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 10.

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. All'articolo 78 della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere deliberano» sono inserite le seguenti: «con legge organica».

Art. 11.

(Approvazione del bilancio dello Stato)

1. All'articolo 81 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

Art. 12.

*(Funzioni di controllo del Senato.
Inchieste parlamentari su materie
di pubblico interesse)*

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla pubblica amministrazione. Nell'esercizio di tale funzione il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento:

a) vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio della delegazione legislativa e dei poteri normativi del Governo;

b) assicura la qualità, l'omogeneità e la chiarezza dei testi normativi;

c) promuove la coerenza e la completezza dell'ordinamento secondo i princìpi della codificazione e della semplificazione normativa, nonché della sua armonizzazione con il diritto dell'Unione europea;

d) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il Senato esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge ordinaria in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante gli atti di sindacato ispettivo e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

Art. 13.

*(Rapporto di fiducia tra il Governo
e la Camera dei deputati)*

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sul mantenimento di un articolo e sull'approvazione o reiezione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un

ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione alla Camera dei deputati.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La Camera dei deputati vota sulla questione di fiducia per appello nominale, secondo quanto previsto dal suo regolamento».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1406

D'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Differenziazione delle funzioni delle due Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone dell'Assemblea nazionale e del Senato delle Regioni.

L'Assemblea nazionale è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato delle Regioni rappresenta le comunità territoriali. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali nonché, secondo quanto previsto con legge approvata da entrambe le Camere, le funzioni di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

(Riduzione del numero dei deputati e modalità di elezione)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la stabilità dell'azione del Governo.

Il numero dei deputati è di quattrocentoventi.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoventi e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Riduzione del numero dei senatori e modalità di elezione)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentodieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto con voto contestuale e collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età e che risiedono nella Regione da almeno cinque anni».

Art. 5.

(Durata delle Camere)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni.

La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

Art. 6.

(Elezione della nuova Assemblea nazionale)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Assemblea nazionale ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

(Ufficio di presidenza)

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. -- Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono fare parte dell'Ufficio di presidenza del Senato delle Regioni, né assumere la Presidenza di organi parlamentari.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli dell'Assemblea nazionale».

Art. 8.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri dell'Assemblea nazionale, i senatori di diritto e a vita e quelli eletti nella circoscrizione Estero ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non è corrisposta alcuna indennità.

Ai restanti membri del Senato delle Regioni può essere attribuita un'indennità stabilita con legge approvata dalla Regione nella quale sono eletti».

Art. 9.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, nonché la legge per l'elezione del Senato delle Regioni e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.

Ogni altra legge è approvata dall'Assemblea nazionale e trasmessa al Senato delle Regioni che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata».

Art. 10.

(Disegni di legge prioritari)

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore, determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità del disegno di legge e in modo da consentirne un esame adeguato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, direttamente alla votazione finale».

Art. 11.

(Modalità di attuazione del referendum*)*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea nazionale»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le modalità di attuazione del *referendum*».

Art. 12.

(Decretazione d'urgenza)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere deliberata a norma dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione all'Assemblea nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque

giorni.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:

a) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

b) rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

c) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto.

La richiesta di esame da parte del Senato delle Regioni, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione deve essere deliberata entro trenta giorni dalla loro presentazione all'Assemblea nazionale; il Senato delle Regioni si pronuncia nei dieci giorni successivi alla trasmissione».

Art. 13.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. L'Assemblea nazionale autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 14.

(Dotazione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata da entrambe le Camere».

Art. 15.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea nazionale.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato delle Regioni, in caso di evidente impossibilità di funzionamento».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA

DELLA COSTITUZIONE

Art. 16.

(Fiducia al Governo)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea nazionale.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta all'Assemblea nazionale per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario dell'Assemblea nazionale su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea nazionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 17.

*(Modifica della rubrica del titolo V
della parte seconda della Costituzione)*

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 114
della Costituzione)*

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province, dalle Città metropolitane,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province, le Città metropolitane» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Con legge bicamerale sono definiti il territorio, le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane».

Art. 19.

*(Modifica all'articolo 116
della Costituzione)*

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 20.

*(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione)*

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva in ordine alle seguenti materie e funzioni:»;

b) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali sul procedimento amministrativo al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, di efficienza e di semplificazione delle procedure»;

c) alla lettera *h)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; circolazione stradale; sistema nazionale della protezione civile e coordinamento degli interventi regionali e locali»;

d) alla lettera *l)* le parole: «ordinamento civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti del

diritto privato; ordinamento penale»;

e) alla lettera *n)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ordinamento scolastico; ordinamento delle professioni intellettuali; istruzione universitaria; ricerca scientifica di interesse nazionale; ordinamento sportivo»;

f) alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro»;

g) la lettera *p)* è abrogata;

h) alla lettera *r)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ordinamento della comunicazione; poste e telecomunicazioni»;

i) dopo la lettera *r)* è inserita la seguente:

«*r-bis)* norme generali sul governo del territorio e sull'urbanistica»;

l) la lettera *s)* è sostituita dalla seguente:

«*s)* alimentazione; tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali; norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;

m) dopo la lettera *s)* è aggiunta la seguente:

«*s-bis)* grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale; produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; porti e aeroporti civili».

2. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

3. All'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: «materia» sono aggiunte le seguenti: «e funzione».

4. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

«In particolare competono alle Regioni le funzioni in ordine all'infrastrutturazione del territorio regionale, alla mobilità all'interno del territorio regionale, ai servizi reali alle imprese, all'istruzione e alla formazione professionale, all'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, all'organizzazione dei servizi scolastici.

La Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato delle regioni, può intervenire nell'ambito della competenza regionale con una propria disciplina, allorché lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica. Può intervenire anche quando, in considerazione di particolari circostanze, lo renda necessario il perseguimento di programmi di interesse nazionale o di grandi riforme economico-sociali. In tal caso la Camera dei deputati può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.

Ove il voto reso dal Senato delle regioni sia contrario, la Camera dei deputati può comunque deliberare a maggioranza assoluta.

Con legge bicamerale, al fine di valorizzare il principio di responsabilità, può essere delegata alle Regioni o a determinate Regioni, d'intesa con esse, l'esercizio della funzione legislativa nell'ambito della competenza esclusiva statale.

Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione, la legislazione elettorale e gli organi di governo dei Comuni».

5. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale competente».

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito della legislazione esclusiva statale le funzioni amministrative spettano allo Stato che, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, può con legge bicamerale delegarne l'esercizio alle Regioni o a determinate Regioni relativamente ai rispettivi territori, sulla base di intese.»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«I Comuni sono titolari di funzioni amministrative fondamentali definite, differenziando in base al principio di adeguatezza, con legge bicamerale.

Le restanti funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.»;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati.»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Con legge bicamerale sono disciplinati organi amministrativi comuni tra Stato ed enti territoriali per assicurare la leale collaborazione».

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario definiti con legge bicamerale. Dispongono, sulla base della legge statale, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile alloro territorio.»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «territori» sono inserite le seguenti: «della Repubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo perequativo si struttura in base alla quantificazione rapportata a fabbisogni uniformati per le funzioni riconducibili ai livelli essenziali e alle funzioni fondamentali.»;

d) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

e) al quinto comma, le parole: «in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di Comuni, Città metropolitane e Regioni»;

f) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il Governo» sono sostitute dalle seguenti: «Lo Stato»;

b) le parole: «, delle Province» sono soppresse;

c) le parole: «del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi di efficienza, di sussidiarietà e di leale collaborazione».

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «approvata da entrambe le Camere» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i criteri per assicurare, a norma dell'articolo 58, il collegamento con il sistema di elezione del Senato delle Regioni, il numero massimo dei consiglieri regionali per ciascuna regione, anche ad autonomia speciale, nonché la misura massima delle indennità spettanti ai consiglieri regionali»;

b) al secondo comma, alle parole: «Nessuno può» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 57,».

Art. 25.

(Modifica all'articolo 127 della Costituzione)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Governo ha la facoltà di sospendere, dandone comunicazione al Senato delle Regioni e fino alla definizione del giudizio, l'efficacia di una legge regionale impugnata davanti alla Corte costituzionale».

Art. 26.

(Questioni di legittimità costituzionale delle leggi statali)

1. All'articolo 127 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata dalla Regione, relativamente a leggi o ad atti aventi forza di legge dello Stato, solo qualora il Senato delle Regioni, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, abbia proposto all'Assemblea nazionale modifiche inerenti al riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e tali modifiche non siano state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sulla base di criteri generali definiti con legge dello Stato, le leggi regionali possono definire forme e modalità di esercizio delle funzioni di area vasta nei rispettivi territori».

Art. 28.

(Norme transitorie)

1. Fino all'esercizio delle nuove funzioni legislative statali e regionali definite dalla presente legge costituzionale restano efficaci le leggi statali o regionali in vigore.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge costituzionale, la legge dello Stato sopprime agenzie ed enti intermedi esistenti a livello locale e regionale le cui funzioni possono essere attribuite agli enti territoriali sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge costituzionale, la legge dello Stato provvede al riordino della disciplina delle società partecipate esistenti ad ogni livello dell'ordinamento al fine di garantire il rispetto dei principi di efficienza e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle società partecipate sia degli enti territoriali che dello Stato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni».

2. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'Assemblea nazionale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale ogni anno approva».

3. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

4. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale» e le parole: «e i delegati regionali» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'Assemblea nazionale è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

5. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale», le parole: «se le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «se l'Assemblea nazionale è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

6. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Assemblea nazionale e, in caso di scioglimento, del Senato delle Regioni,».

7. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni o dell'Assemblea nazionale».

Art. 30.

(Diposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato delle Regioni, successiva alla data di entrata in vigore delle medesima legge, ha luogo contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale.

2. I senatori eletti in ciascuna regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nella medesima regione alle successive elezioni dei membri del Senato delle Regioni che, a norma dell'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, hanno luogo con votazione contestuale e collegata all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 24 della presente legge costituzionale, a decorrere dalle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno luogo successivamente alla prima elezione del Senato delle Regioni di cui al comma 1, il numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna regione e provincia autonoma è ridotto in misura pari al numero dei seggi dei senatori elettivi spettanti a ciascuna regione a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Ogni riferimento alla Camera dei deputati contenuto in leggi costituzionali e ordinarie ovvero in altri atti normativi deve intendersi riferito all'Assemblea nazionale.

5. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1408

D'iniziativa dei senatori Sonego ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 117 si applicano al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in quanto compatibili con i loro statuti speciali e le rispettive norme di attuazione».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1414

D'iniziativa del senatore Tremonti

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: «, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.» sono soppresse.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: «, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea» sono soppresse.

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge costituzionale, con apposita legge da emanare entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1415

D'iniziativa dei senatori Compagna e Buemi

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 49 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I partiti devono avere degli statuti che regolamentino la loro attività interna nel rispetto dei princìpi e dei valori espressi nella Costituzione.

Il controllo sugli statuti e sul rispetto della Costituzione in tutte le fasi delle procedure interne dei partiti è esercitato dalla Corte costituzionale. Salvi i profili civili, penali, amministrativi, contabili, la sanzione più grave può essere l'esclusione dall'attività politica.

I partiti politici ricevono dei finanziamenti pubblici annuali, in proporzione ai loro appartenenti presenti nei vari organi elettivi della Repubblica e in proporzione ai loro finanziamenti privati».

Art. 3.

1. All'articolo 55 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle dipendenze del Parlamento è collocata un'amministrazione unica».

Art. 4.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di trecento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica».

Art. 5.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

L'elezione avviene a base regionale. Ciascuna regione ha un numero di quindici senatori.

Il numero dei senatori elettivi è di trecento».

Art. 6.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

Art. 7.

1. All'articolo 60 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'elezione avviene mediante un'unica scheda valida per entrambe le Camere, non essendo possibile, a pena di nullità, un voto disgiunto per ciascuna».

Art. 8.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni di ciascuna delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale. Tra i presenti si conteggiano gli astenuti presenti in Aula.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 9.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti accertando, anche in applicazione del primo comma dell'articolo 65, l'esistenza o la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione del mandato dei suoi componenti.

La legge disciplina, in caso di soccombenza o di perdurante inerzia nella verifica dei poteri di cui al primo comma, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale».

Art. 10.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* sulle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali e per tutte le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini elettori.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 11.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 76. -- L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Governo non può, senza la delegazione di cui al primo comma, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

Art. 12.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. Il Governo non può, con tali decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.

I decreti di cui al primo comma sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In tale eventualità, le singole disposizioni non possono essere riproposte in testo identico o analogo; possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

Art. 14.

1. All'articolo 94 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il Governo può porre la questione di fiducia sul voto di qualunque atto, ad esclusione dei progetti di legge costituzionali, dei progetti di legge in materia elettorale e di tutti i progetti di legge necessari al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato».

2. All'articolo 94 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se una delle due Camere accorda la fiducia su una questione o mozione, la fiducia si presume accordata anche nell'altra. Qualora analoga questione o mozione sia posta o depositata anche nella Camera che non si è pronunciata, la loro discussione e votazione avviene in seduta comune dei membri del Parlamento. La seduta comune si tiene non prima del terzo giorno successivo al primo

voto. L'eventuale mozione di sfiducia proposta nella Camera che non si è pronunciata deve essere firmata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Qualora una Camera revochi la fiducia al Governo, è convocato il Parlamento in seduta comune. La discussione e votazione del Parlamento in seduta comune ha luogo non prima del terzo giorno successivo alla revoca della fiducia. Nel caso di presentazione del Governo dopo la sua formazione, il Parlamento in seduta comune interviene solo dopo che entrambe le Camere si siano pronunciate, ed una di esse non abbia accordato la fiducia.

La votazione della questione di fiducia ha la precedenza su qualunque altra votazione. Nel caso di contestuali mozioni nelle due Camere, per stabilire quale debba votarsi si fa riferimento alla data ed ora di presentazione. In caso di contemporaneità, decidono a maggioranza i Presidenti ed i Vicepresidenti delle Camere, riuniti insieme».

Art. 15.

1. Le competenze amministrative delle province sono trasferite alle regioni che le racchiudono, restando le circoscrizioni provinciali come semplici delimitazioni del territorio nazionale e regionale.

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, dalle Province» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Province,» sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: «Province,» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

d) al quinto comma, le parole: «Province,» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

6. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

7. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Art. 16.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. -- La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica;

istruzione artigiana e professionale;

musei e biblioteche di enti locali;

tutela del paesaggio;

promozione turistica ed offerta alberghiera;

viabilità;

navigazione e porti lacuali;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

2. All'articolo 118 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale».

3. All'articolo 119 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Esclusivamente i Comuni possono ricorrere all'indebitamento e solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

4. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Consiglio regionale è composto di trenta membri».

5. L'articolo 124 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

6. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1416

D'iniziativa dei senatori Monti e Lanzillotta

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Abolizione del bicameralismo paritario)

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«La Camera dei deputati esercita le funzioni di indirizzo politico, legislativa e di controllo. Accorda e revoca la fiducia al Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali, funzionali e sociali del Paese. Esercita la funzione di controllo e, nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione, quella legislativa. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, assicurando in tal caso il raccordo con le autonomie territoriali. Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la formazione della maggioranza parlamentare.

Il numero dei deputati è di cinquecento, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Riforma del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

In ogni Regione è costituito un collegio di elettori formato dal presidente e dai consiglieri della medesima, da cinque componenti designati, tra i propri membri, dalla Giunta regionale, nonché da un numero di sindaci e consiglieri comunali della Regione, pari a quello dei consiglieri regionali, designato dal Consiglio delle autonomie locali o, in mancanza, da analogo organo di raccordo individuato nello Statuto.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; la Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

(Elezione dei senatori)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- In ogni Regione, i senatori ad essa spettanti sono eletti dal collegio di cui all'articolo 57, successivamente all'elezione del Consiglio regionale, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei consiglieri eletti.

Sono eleggibili a senatori i cittadini che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età ed esercitano, nella Regione di elezione, le funzioni di consigliere regionale, membro della Giunta regionale, sindaco o consigliere comunale. Sono altresì eleggibili esponenti delle autonomie funzionali e sociali, operanti nella Regione di elezione, individuati con una legge organica, la quale stabilisce le norme per l'elezione dei senatori, garantendo che ciascuna lista di candidati sia composta per un terzo da consiglieri e membri della Giunta regionale, per un terzo da sindaci e consiglieri comunali, per un terzo da esponenti delle autonomie funzionali e sociali».

Art. 5.

(Senatori nominati e di diritto)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Può altresì nominare senatori, per un periodo di sette anni non rinnovabile, quindici cittadini che, alla luce della loro esperienza civile e professionale e per l'impegno mostrato nell'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale, siano rappresentativi delle organizzazioni e delle formazioni che compongono la società italiana e concorrono al suo progresso materiale e spirituale.

Sono senatori di diritto i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 6.

(Durata in carica dei parlamentari)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori elettivi rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della rispettiva Regione di elezione».

Art. 7.

*(*Prorogatio *della Camera dei deputati)*

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.».

Art. 8.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza del Senato né assumere la Presidenza di organi parlamentari i senatori che esercitano le funzioni di presidente o membro della Giunta di Regione o di Provincia autonoma, nonché i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti».

Art. 9.

(Regolamenti parlamentari)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento; la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei senatori».

Art. 10.

(Immunità parlamentari)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun deputato o nessun senatore a vita ai sensi dell'articolo 59, primo comma, o che ricopra la funzione di Presidente del Senato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'autorizzazione della Camera di appartenenza è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Art. 11.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori eletti ai sensi dell'articolo 57 ricevono una indennità stabilita dalla legge della Regione di elezione ed equivalente a quella di consigliere regionale; tale indennità ed eventuali altre spese concernenti rimborsi individuali sono poste a carico della Regione».

Art. 12.

(Procedimento legislativo)

1. All'articolo 70 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Sono approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, 52, secondo comma, 75, quinto comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera *p)*, settimo e undicesimo comma, 120, terzo comma, 122, primo comma, le leggi in materia elettorale e in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nonché le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente.

Quando un disegno di legge incida prevalentemente sui diritti civili e politici, esso è approvato ai sensi del secondo comma.

Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge, assegnati ai sensi dell'articolo 71, comma quarto, che hanno prevalentemente lo scopo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, nonché i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, ove non richiamate dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli.

Nei casi diversi da quelli previsti dal secondo, terzo e quarto comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può deliberare di esaminarli su richiesta di un quinto dei suoi componenti; in tal caso, entro i successivi trenta giorni, il Senato può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. I termini sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

Per una sola volta, il Senato della Repubblica può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'esame di un disegno di legge in corso di lettura presso la Camera dei deputati ai sensi del precedente comma sia sospeso qualora si configuri il rischio di ledere le competenze legislative delle Regioni, il principio di sussidiarietà ovvero il diritto dell'Unione Europea. In tal caso la Camera dei deputati, acquisito il parere del Governo, delibera sui rilievi formulati dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Quando la Camera dei deputati approva una legge ai sensi dei commi quarto e quinto, entro cinque giorni dalla votazione finale un terzo dei senatori può richiedere alla Commissione per il procedimento legislativo di cui all'articolo 71, quarto comma, di verificare se tale legge non versi in uno dei casi previsti dal secondo o dal terzo comma del presente articolo. Entro dieci giorni dalla richiesta, la Commissione relaziona ai Presidenti delle Camere, i quali, entro i successivi cinque giorni, decidono d'intesa se la legge debba seguire il procedimento di cui al secondo comma del presente articolo; in tal caso, la legge è trasmessa al Senato ai sensi del comma predetto. Fino alla decisione dei Presidenti delle Camere, la legge approvata dalla Camera dei deputati non è trasmessa al Presidente della Repubblica.

Quando la Costituzione stabilisce che una determinata materia o funzione è disciplinata con legge organica, questa è approvata ai sensi del secondo comma; in tal caso, la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 13.

(Iniziativa legislativa)

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. -- L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati e, nei casi previsti dall'articolo 70, commi secondo, terzo e quarto, a ciascun membro del Senato della Repubblica, nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

I disegni di legge presentati da senatori sono depositati presso la Presidenza del Senato, che informa immediatamente la Presidenza della Camera cui trasmette, appena disponibili, i relativi testi.

Gli altri disegni di legge sono presentati presso la Presidenza della Camera dei deputati, che informa

immediatamente la Presidenza del Senato cui trasmette, appena disponibili, i relativi testi.

Entro quindici giorni dalla presentazione del disegno di legge o, se differito rispetto a questa, dal deposito del relativo testo, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, individuano a norma dell'articolo 70 il procedimento legislativo che il disegno di legge dovrà seguire. I Presidenti decidono su parere di una Commissione bicamerale per il procedimento legislativo, composta da un pari numero di deputati e di senatori. La composizione e il funzionamento della Commissione è regolato da un atto approvato d'intesa dai Presidenti delle Camere, sentite le rispettive Giunte per il regolamento. Se l'intesa di cui al primo periodo non è raggiunta entro il termine prescritto, la decisione è rimessa alla predetta Commissione, la quale delibera a maggioranza dei due terzi entro i successivi dieci giorni; se la Commissione non delibera entro il termine, decide il Presidente della Camera dei deputati entro i successivi cinque giorni.

La decisione dei Presidenti delle Camere di cui al precedente comma e quella di cui all'articolo 70, settimo comma, costituiscono atti insindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi di cui all'articolo 134.

Quando il disegno di legge segue il procedimento di cui all'articolo 70, secondo comma, esso è esaminato in prima lettura dalla Camera presso la quale è stato presentato. I disegni di legge che seguono il procedimento di cui all'articolo 70, quinto comma, sono esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Entro novanta giorni dalla presentazione, la Camera alla quale il disegno di legge è stato assegnato in prima lettura delibera se procedere all'esame del progetto, motivando la decisione in caso di deliberazione negativa.».

Art. 14.

(Procedimento abbreviato)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge, assegnato ad una Camera ai sensi dell'articolo 71 è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine non inferiore a trenta giorni se la Camera ne ha già iniziato l'esame e a sessanta giorni negli altri casi. Decorso inutilmente il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, alla votazione articolo per articolo e alla votazione finale».

Art. 15.

(Rinvio delle leggi)

1. All'articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

Art. 16.

(Decreti-legge)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, che assumono la denominazione di «decreto-legge», deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70; in tal caso il termine di cui all'articolo 70, quarto comma, terzo periodo, è ridotto a trenta giorni.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie non strettamente attinenti al contenuto del decreto.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il Governo non può mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; per quanto concerne la materia elettorale l'esclusione è limitata alle disposizioni concernenti i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi e a quelle ad esse strettamente connesse;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge non convertiti e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

d) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».

Art. 17.

(Amnistia e indulto)

1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma. La Camera dei deputati delibera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; il Senato della Repubblica delibera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 18.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- La ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, è autorizzata con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, quinto comma.

La ratifica dei trattati relativi all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 70, secondo comma».

Art. 19.

(Bilanci e rendiconto)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. -- Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo sono approvati con legge a sensi dell'articolo 70, quinto comma, primo e terzo periodo. Durante la prima lettura presso la Camera dei deputati, il relativo disegno di legge viene sottoposto, prima dell'esame da parte dell'assemblea, al parere di una Commissione di senatori la cui formazione è rimessa al regolamento del Senato della Repubblica. Se il Senato approva modifiche ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, primo periodo, la Camera si pronuncia definitivamente sulle stesse a maggioranza assoluta dei componenti.

Con il procedimento di cui al precedente comma, sono approvate le leggi che dispongono sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché gli atti ad esse collegati.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 20.

(Commissioni d'inchiesta)

1. All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può disporre, anche su richiesta di un quarto dei componenti, inchieste su materie di pubblico interesse».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 22.

(Convocazione del Parlamentoin seduta comune)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Ove siano già state avviate le procedure elettorali per il rinnovo parziale del Senato, queste sono sospese fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel caso in cui riguardino meno di un terzo dei senatori elettivi; in caso diverso, l'elezione del Presidente della Repubblica avviene successivamente al rinnovo parziale del Senato».

Art. 23.

(Morte o dimissionidel Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ovvero alla cessazione dal mandato di più di un terzo dei senatori elettivi».

Art. 24.

(Poteri del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. -- Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice l'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere ai sensi dell'articolo 80.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 25.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

In casi straordinari di necessità connessi al buon andamento del procedimento legislativo, su richiesta motivata del Governo, il Presidente della Repubblica può, sentito il parere dei Presidenti delle due Camere e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché quello della Commissione bicamerale di cui all'articolo 71, quarto comma, sciogliere il Senato della Repubblica. In tal caso si procede contestualmente all'elezione di tutti i senatori. Lo scioglimento anticipato non è possibile se nei dodici mesi successivi è previsto il rinnovo dei Consigli di almeno un terzo delle Regioni e delle Provincie autonome».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.

(Rapporto di fiducia)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Art. 27.

(Reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 28.

(Nomine governative)

1. All'articolo 97 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti per legge, le proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di garanzia e di vigilanza o le candidature a tali funzioni sono trasmesse al Presidente del Senato, il quale dispone l'audizione degli interessati. Secondo le norme del suo regolamento, il Senato procede, entro quindici giorni dalla trasmissione, all'audizione e può approvare entro i successivi quindici giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un parere contrario, il quale preclude la nomina degli interessati. Quando la legge non preveda una fase di proposta o di candidatura, i presidenti delle suddette Autorità sono auditi prima dell'accettazione della nomina; in tal caso il parere contrario preclude agli interessati la predetta accettazione e la relativa nomina si intende priva di effetti.».

Art. 29.

(Abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dalla Camera dei deputati tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dalla Camera dei deputati».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.

(Rubrica del Titolo)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le autonomie territoriali».

Art. 32.

(Decostituzionalizzazione delle Provincee delle Città metropolitane)

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. -- La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato stabilisce i princìpi generali dell'ordinamento di enti locali intermedi tra Regioni e Comuni, disciplinati dalla legge regionale.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

Art. 33.

(Regioni a statuto speciale)

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. -- Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale; in materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti i Comuni, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 34.

(Potestà legislativa delle Regioni)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali;

t) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) ordinamento della comunicazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

a) commercio con l'estero;

b) turismo;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

i) ordinamento sportivo;

l) protezione civile;

m) governo del territorio;

n) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

o) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;

p) previdenza complementare e integrativa;

q) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

s) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

t) forme di cooperazione tra gli enti locali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Il quinto comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e gli enti intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne

nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 35.

(Funzioni amministrative)

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. -- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite agli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo, alle Regioni o allo Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni e gli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Lo Stato e le autonomie territoriali e funzionali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Art. 36.

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. -- I Comuni e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni e Regioni.

I Comuni e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

Art. 37.

(Poteri sostitutivi del Governo)

1. All'articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, degli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo, e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza

pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

Art. 38.

(Incompatibilità)

1. All'articolo 122 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Art. 39.

(Scioglimento dei Consigli regionali)

1. All'articolo 126 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Art. 40.

(Riduzione del numerodelle Regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 131. -- Sono costituite le seguenti Regioni:

'Piemonte;

'Valle d'Aosta;

'Lombardia;

'Trentino-Alto Adige;

'Veneto;

'Friuli-Venezia Giulia;

'Liguria;

'Emilia-Romagna;

'Toscana;

'Marche e Umbria;

'Lazio;

'Abruzzo e Molise

'Campania;

'Puglia e Basilicata;

'Calabria;

'Sicilia;

'Sardegna».

Art. 41.

(Distacco dei Comuni)

1. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra».

Art. 42.

(Circoscrizioni provinciali)

1. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 43.

(Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici dei quali cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, due dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tre dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti e cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Art. 44.

(Revisione costituzionale)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e, nella seconda votazione, sono approvate a maggioranza dei due terzi dei deputati e a maggioranza assoluta dei tre quinti dei senatori.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 45.

(Disposizioni transitorie per l'elezionedel Senato della Repubblica)

1. In sede di prima applicazione, il Senato è eletto sulla base delle seguenti disposizioni, le quali si applicano fino all'entrata in vigore della legge organica di cui all'articolo 58, comma secondo, della Costituzione.

2. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi della presente legge costituzionale, i Consigli delle autonomie locali provvedono alle designazioni di cui all'articolo 57, comma secondo, della Costituzione. Nelle Regioni in cui, alla data di pubblicazione del predetto decreto, il Consiglio non è istituito né nominato, alle designazioni provvede l'organo direttivo della competente sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

3. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è formato l'elenco nominativo dei componenti dei collegi di elettori di cui all'articolo 57, comma secondo, della Costituzione.

4. L'elenco di cui al comma 3 comprende, in apposita sezione, anche i cittadini eleggibili a senatore sulla base dell'articolo 58 della Costituzione. I rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali eleggibili ai sensi dell'articolo 58, comma secondo, secondo periodo, fermo il requisito concernente l'età, sono i titolari delle seguenti funzioni:

a) rettore di Università o analoga funzione in altre Istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle Università Italiane (CRUI);

b) presidente, a livello regionale e nazionale, di ordine o collegio istituito o riconosciuto con legge al fine di curare gli albi o elenchi delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, il cui esercizio è vigilato dallo Stato;

c) presidente di Camera di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. ?580 e successive

modificazioni;

d) segretario generale, a livello regionale e nazionale, o titolare di analoga funzione, di associazione sindacale aderente ai protocolli d'intesa sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale stipulati con Confindustria il 31 maggio, il 6 e 18 giugno e il 4 luglio 2013;

e) presidente di fondazione bancaria ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. ?153 e successive modificazioni;

f) dirigente di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, il quale ricopra tale funzione da almeno dieci anni;

g) membro della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 2008, ivi compresi i membri partecipanti come osservatori;

h) legale rappresentante, a livello regionale o nazionale, di organizzazione aderente al *Forum* permanente del Terzo Settore di cui al protocollo d'intesa del 12 febbraio 1999;

i) socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei di cui al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359.

5. I cittadini di cui al secondo periodo del comma 4 sono eleggibili nella Regione ove esercitano la funzione ivi prevista; a tal fine l'elenco di cui al comma 4 è articolato su base regionale; se la funzione svolta è di livello nazionale, essi sono eleggibili nella Regione di residenza. Le funzioni di cui al comma 4 dànno titolo all'inserimento nel predetto elenco se in corso di esercizio nel giorno della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 4, chi ne abbia interesse può promuovere ricorso ad un ufficio centrale per l'elezione dei senatori, costituito presso la Presidenza del Senato della Repubblica. Tale ufficio centrale, nominato dal Presidente del Senato, è composto da cinque magistrati di Cassazione e si avvale dell'assistenza del personale in servizio presso il Senato. L'ufficio centrale si pronuncia sui ricorsi entro i successivi dieci giorni.

7. Tra il ventunesimo e il venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del elenco di cui al comma 4, il Presidente di ogni Regione convoca il collegio elettorale dal medesimo decreto, fissando una data per le operazioni di voto il trentesimo giorno successivo alla convocazione.

8. Con l'atto di convocazione di cui al comma 7, è costituito presso il Consiglio regionale un ufficio elettorale regionale del quale fanno parte tre magistrati della corte d'appello nel cui distretto è compreso il capoluogo di Regione, nonché due dirigenti in servizio presso il Consiglio; tale ufficio si avvale dell'assistenza amministrativa del personale in servizio presso il Consiglio medesimo. L'ufficio è presieduto dal magistrato con la maggiore anzianità di servizio; il presidente dell'ufficio può nominare un esperto ai fini dell'assistenza tecnica alle operazioni di scrutinio e individuazione degli eletti.

9. Tra le ore 8 e le ore 20 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per il voto, sono depositate presso l'ufficio elettorale regionale le liste di candidati.

10. Ciascuna lista è composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di senatori spettanti alla Regione ed è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio di cui al comma 3. L'ufficio elettorale regionale verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti di elettorato passivo e che la composizione della lista rispetti la prescrizione di cui all'articolo 58, comma secondo, secondo periodo, della Costituzione; a tal fine, tale prescrizione si considera soddisfatta laddove, dividendo per tre il totale dei candidati e moltiplicando per tre la parte intera del quoziente ottenuto, il prodotto rispetti la proporzione prevista dall'articolo 58, comma secondo, secondo periodo. L'ufficio non ammette le liste con un numero di candidati inferiore a quello minimo; ammette le liste composte da un numero di candidati superiore a quello massimo, cancellando tuttavia i nomi dei candidati in eccesso, iniziando da quello posto in ultima posizione. L'ufficio, inoltre, cancella dalla lista i nomi dei candidati privi dei requisiti richiesti e, iniziando da quello posto nella posizione più bassa, i nomi la cui presenza impedisce, ai sensi dei precedenti periodi, il rispetto della prescrizione di

cui all'articolo 58, comma secondo, secondo periodo, della Costituzione.

11. Le operazioni di voto si tengono, presso l'ufficio elettorale regionale, dalle ore 8 alle ore 20 del giorno stabilito ai sensi del comma 7.

12. Sulla scheda elettorale sono riportati i simboli di ciascuna lista, con accanto una riga per l'espressione della preferenza.

13. Ciascun elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta; egli può altresì esprimere, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Non è ammesso voto disgiunto.

14. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna lista si divide la relativa cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ..., fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

15. L'ufficio elettorale regionale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

b) determina la cifra elettorale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e all'individuazione degli eletti; a parità di cifra elettorale individuale, è eletto il candidato più anziano d'età e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio.

16. Terminate le predette operazioni, l'ufficio elettorale regionale ne redige il verbale e lo trasmette all'ufficio centrale per l'elezione dei senatori, il quale procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 46.

(Disposizioni sulle funzioni del Senatoin ordine ai rapporti tra l'Unione europea,lo Stato e le autonomie territoriali)

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma terzo, della Costituzione e alla luce della nuova configurazione organica e funzionale del Senato della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la vigente legislazione concernente i rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riferimento a quella concernente le procedure di formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, è modificata in base alle seguenti disposizioni, alle quali si conformano altresì, entro il medesimo termine, i regolamenti parlamentari.

2. Il regolamento del Senato della Repubblica prevede l'istituzione di una Commissione per i rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali e ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta dal Presidente del Senato, che la presiede, da diciotto senatori, dei quali sei designati dai senatori di diritto di cui all'articolo 59, quinto comma, e dodici scelti in base alle norme regolamentari tra i senatori che non siano anche Presidenti, membri della Giunta o consiglieri di una Regione, nonché da sei membri esterni designati, tra consiglieri regionali che non siano anche senatori, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

3. La Commissione di cui al comma 2 svolge le funzioni referenti nei procedimenti legislativi e si occupa di istruire i procedimenti consultivi mediante i quali il Senato della Repubblica interviene nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Su sua proposta sono altresì designati i delegati che il Senato esprime negli organismi di cooperazione interparlamentare previsti nell'ordinamento dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

4. I procedimenti, previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee che prevedono l'intervento del Parlamento nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sono disciplinati in modo tale che essi abbiano inizio dal Senato della Repubblica e che la Camera dei

deputati si esprima successivamente alla deliberazione del Senato. Tale disciplina assicura la speditezza del procedimento e prevede meccanismi di superamento delle situazioni di stallo dovute all'inerzia del Senato.

5. I princìpi di cui al comma 4 si applicano anche al procedimento mediante il quale le Camere partecipano alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, del protocollo n.?2 ad esso allegato e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In tal caso, se il parere della Camera dei deputati non è conforme a quello espresso dal Senato della Repubblica, esso è approvato a maggioranza assoluta dei deputati; non si considerano tali i pareri che siano entrambi favorevoli o entrambi contrari, ma rechino condizioni differenti.

6. La presidenza di turno della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, nei casi in cui spetta l'Italia, è assunta dal Presidente del Senato.

7. Il presente articolo non comporta obbligo di modificazione delle disposizioni che regolano la designazione di rappresentanti delle autonomie territoriali in organismi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa diversi da quelli di cui al comma 3. Le norme attuative del presente articolo assicurano tuttavia un coordinamento tra le predette disposizioni e il ruolo riconosciuto al Senato della Repubblica in ordine ai rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali.

Art. 47.

(Disposizioni concernentila Regione siciliana)

1. Gli articoli 28 e 29 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.?455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.?2, sono abrogati.

2. All'articolo 31, comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,» sono soppresse.

3. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina prevista dall'articolo 127 della Costituzione. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1420

D'iniziativa dei senatori Chiti ed altri

Art. 1.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

(Senato delle Autonomie e delle Garanzie)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato delle Autonomie e delle Garanzie è eletto su base regionale, tenuto conto del

necessario equilibrio di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo del Senato delle Autonomie e delle Garanzie)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».

Art. 4.

(Senatori a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 5.

(Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità)

1. Il primo comma dell'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 6.

(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione)

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato e secondo le modalità previste dalla legge».

Art. 7.

(Funzione legislativa paritaria)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi:

a) in materia di sistemi elettorali;

b) in materia di ordinamenti dell'Unione europea;

c) in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

d) di cui ai seguenti articoli: 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51, 60, comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'articolo 72».

Art. 8.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato delle Autonomie e delle Garanzie i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato delle Autonomie e delle Garanzie che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Qualora il Senato delle Autonomie e delle Garanzie non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato delle Autonomie e delle Garanzie abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti. Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all'articolo 70, primo comma».

Art. 9.

(Promulgazione della legge)

1. All'articolo 73 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge ordinaria è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

(Rinvio delle leggi)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione alla Camera dei deputati o, per le leggi di cui all'articolo 70, primo comma, a entrambe le Camere.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

Art. 11.

(Conversione in legge e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti da parte della Camera dei deputati)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell'articolo 70, primo comma, al Senato delle Autonomie e delle Garanzie.

Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 12.

(Approvazione del bilancio
e del rendiconto generale)

1. All'articolo 81 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

2. All'articolo 81 della Costituzione il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 13.

(Funzioni di controllo delle Camere)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - Il Senato delle Autonomie e delle Garanzie può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato delle Autonomie e delle Garanzie.

Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina».

Art. 14.

(Il rapporto di fiducia tra il Governo
e la Camera dei deputati)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia».

Art. 15.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1426

D'iniziativa dei senatori De Petris ed altri

Art. 1.

(Il Parlamento)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età».

Art. 3.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Art. 4.

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Art. 5.

(Senatori a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 6.

(La funzione legislativa)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p-bis*); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità».

Art. 7.

(Promulgazione delle leggi)

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. -- Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

Art. 8.

(Ratifica dei trattati internazionali
e dell'Unione europea)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrali o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è approvata con legge in via esclusiva dal Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Funzione di controllo e potere d'inchiesta)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione. A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento:

a) vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

Art. 10.

(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato».

Art. 11.

(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Art. 12.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera *p)* è sostituita dalle seguenti:

«*p)* legislazione elettorale e organi di governo;

p-bis) funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;».

Art. 13.

(Parere di merito su leggi regionali)

1. All'articolo 127 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1427

D'iniziativa dei senatori Battista ed altri

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 64)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 65)

1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La legge determina i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 66)

1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «di ineleggibilità e di incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1454

D'iniziativa dei senatori Minzolini ed altri

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 56 della Costituzione)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 57 della Costituzione)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

(Abrogazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.1)

1. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata.

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 64 della Costituzione)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 70 della Costituzione)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo

Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 77 della Costituzione)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 94 della Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune».

PETIZIONE N. 180

Presentata dal signor Renato Lelli

Chiede la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PETIZIONE N. 269

Presentata dalla signora Wanda Guido

Chiede l'adozione di una serie organica di riforme costituzionali.

PETIZIONE N. 429

Presentata dal signor Franco Parisi

Chiede una serie organica di riforme istituzionali e in materia elettorale.

PETIZIONE N. 446

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede la riduzione del numero dei parlamentari e dei membri del Governo.

PETIZIONE N. 447

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede l'adozione del monocameralismo.

PETIZIONE N. 465

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita.

PETIZIONE N. 486

Presentata dal signor Fabio Cavalca

Chiede l'adozione di una serie organica di riforme costituzionali.

PETIZIONE N. 575

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PETIZIONE N. 579

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede l'adozione di riforme istituzionali volte a cambiare la struttura dello Stato.

PETIZIONE N. 661

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede la modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica.

PETIZIONE N. 682

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede modifiche all'articolo 66 della Costituzione concernente le dimissioni dei membri del Parlamento.

PETIZIONE N. 716

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione e attribuzione di funzioni in materia di prerogative parlamentari e di guarentigie della magistratura alla Corte costituzionale.

PETIZIONE N. 973

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede norme volte a garantire l'esame dei disegni di legge d'iniziativa regionale presentati alle Camere ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

PETIZIONE N. 1023

Presentata dal signor Claudio Gentile

Chiede l'abolizione delle regioni a statuto speciale o una complessiva revisione dell'ordinamento delle regioni.

PETIZIONE N. 1075

Presentata dal signor Fabio Cavalca

Chiede l'adozione di una serie organica di riforme in materia costituzionale ed elettorale.

PETIZIONE N. 1113

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede norme atte a garantire il rispetto dell'articolo 67 della Costituzione, che vieta il vincolo di mandato per i parlamentari.

PETIZIONE N. 1146

Presentata dal signor Edoardo Rinaldi

Chiede l'adozione di una serie organica di riforme istituzionali e una nuova legge elettorale.

PETIZIONE N. 1151

Presentata dal signor Renato Lelli

Chiede una riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di reintrodurre un organo di controllo sulle spese delle regioni.

PETIZIONE N. 1184

Presentata dal signor Francesco Di Pasquale

Chiede che non si proceda all'abolizione del Senato.

PETIZIONE N. 1191

Presentata dal signor Francesco Di Pasquale

Chiede ulteriori norme in materia di province.

PETIZIONE N. 1267

Presentata dalla signora Nicoletta Frosini

Chiede che, nell'ambito delle riforme costituzionali in corso di discussione, non si proceda a reintrodurre l'immunità parlamentare per i senatori e che tale istituto venga abolito anche per i deputati.

Voto (n. 35) della regione
Friuli-Venezia Giulia

Approvato nella seduta del 2 aprile 2014

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

visto il documento di lavoro congiunto della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle stesse, a firma dei rispettivi Presidenti, in data 27 marzo 2014, con cui sono state formulate alcune proposte condivise sulle riforme costituzionali *in itinere*, concernenti il superamento del bicameralismo paritario e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione;

considerato che la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e province autonome ha concordato di calendarizzare contemporaneamente il giorno 2 aprile 2014 in ogni Consiglio regionale una seduta straordinaria per discutere del tema delle riforme costituzionali in questione e per approvare il predetto documento;

ritenuto di aderire all'invito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, affermando la propria condivisione alle proposte elaborate dalla stessa di intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, allo scopo di pervenire ad una posizione forte e unitaria di tutte le istituzioni rappresentative delle regioni e delle province autonome;

richiamato altresì il proprio ordine del giorno n. 1, approvato all'unanimità nella seduta del 27 febbraio 2014, con il quale questo Consiglio ha inteso impegnare il Presidente della regione «a tutelare e rafforzare la specialità regionale, in quanto uno degli elementi costitutivi della Repubblica e matrice dell'autonomia solidale, della responsabilità, dell'adeguatezza, del federalismo cooperativo e della sussidiarietà orizzontale e verticale, per l'efficace attuazione delle politiche pubbliche»;

consapevole della necessità di riprendere il progetto di federalismo responsabile e cooperativo, rafforzando i valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del decentramento e della tutela delle minoranze, proclamati dalla Carta costituzionale e parte essenziale dei trattati costitutivi dell'Unione

europea e delle politiche europee;

preso atto che il documento del 27 marzo 2014 delle due Conferenze afferma la necessità che la riforma sia corredata di una clausola di salvaguardia della specialità, che faccia espressamente salve le materie di competenza primaria, concorrente ed integrativo-attuativa enumerate dagli statuti speciali, estendendo alle autonomie speciali solo le norme di maggior favore, come fu fatto con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione del 2001;

ritenuto di condividere e sostenere fermamente l'inserzione di tale clausola di salvaguardia della specialità, posto che essa si fonda su un «patto costituzionale» sottoscritto dal Costituente e recepito nello Statuto regionale di autonomia, da preservare quale uno degli elementi fondanti della Repubblica ed espressione autentica di democrazia decentrata;

ritenuto altresì opportuno ribadire il valore della specialità della regione, anche sotto l'essenziale profilo dell'autonomia finanziaria e dei tributi;

tutto ciò premesso:

approva e fa proprio il documento di lavoro congiunto della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle stesse, a firma dei rispettivi Presidenti, in data 27 marzo 2014, allegato alla presente mozione con particolare riguardo a quanto richiesto circa la riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

fa voti al Governo e al Parlamento affinché, in occasione della revisione del titolo V della parte II della Costituzione, si inserisca, tra le norme finali e transitorie, una clausola di salvaguardia della specialità, che faccia espressamente salve le competenze previste dagli statuti speciali, estendendo alle autonomie speciali solo le norme di maggior favore, e si integri l'articolo 116 con una disciplina costituzionale delle procedure di revisione degli statuti speciali da attuarsi con la clausola pattizia ispirata al principio di leale collaborazione, con particolare riferimento all'assetto delle relazioni finanziarie con lo Stato.

Voto (n. 37) della regione Lombardia

Approvato nella seduta del 16 aprile 2014

Il Consiglio regionale della Lombardia,

visto l'ordine del giorno n. 245 presentato in data 16 aprile 2014, collegato al dibattito e approvazione degli atti conseguenti sul disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo recante «Disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di finanziamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano,

delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 245 concernente la posizione della regione Lombardia sul tema delle riforme costituzionali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

in data 12 e 25 febbraio 2014 il Consiglio regionale della Lombardia ha svolto un approfondito dibattito sul processo di riforma costituzionale in atto;

nelle stesse date sono stati approvati due atti di indirizzo (DCR X/313 e DCR X/322) che riassumono i punti più importanti da considerare nel percorso di riscrittura delle norme costituzionali in tema di superamento del bicameralismo perfetto, revisione del titolo V della parte II della Costituzione e riordino degli enti locali;

all'interno della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali si è svolto un ampio e approfondito dibattito che ha permesso di evidenziare punti di convergenza con l'obiettivo di definire una posizione comune tra le regioni italiane sui contenuti delle riforme costituzionali, ma anche sottolineature e valutazioni differenti;

considerato che

lo scorso 31 marzo il Governo ha approvato il disegno di legge costituzionale intitolato «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», successivamente presentato al Senato per la prima lettura in data 8 aprile (A.S. 1429) di cui è iniziata la discussione, unitamente ad altri disegni di legge costituzionali;

ritenuto che

regione Lombardia condivide la necessità di dare concreta attuazione in tempi brevi al processo di riforma avviato e intende fornire, in uno spirito di leale collaborazione, il proprio contributo al progetto di revisione dell'architettura costituzionale che richiede, per la maturità e la sensibilità del dibattito in corso, la più ampia cooperazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica;

nello spirito di collaborazione sopra richiamato sia opportuno ribadire i punti qualificanti del processo di riforma e indicare alcuni spunti di miglioramento come meglio specificato nel documento allegato al presente ordine del giorno;

per concretizzare il proprio contributo al dibattito in corso sia utile accompagnare gli spunti indicati in precedenza con possibili emendamenti puntuali al testo approvato dal Governo;

il Consiglio regionale della Lombardia

esprime la propria posizione sul tema delle riforme costituzionali, come esplicitato nel presente ordine del giorno e nei documenti allegati;

impegna il Presidente della regione e il Presidente del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, a:

rappresentare questa posizione nel corso delle audizioni che si terranno in Parlamento in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma del titolo I e del titolo V della parte II della Costituzione;

trasmettere il presente documento al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato e ai relatori del disegno di legge del Governo presso la Commissione affari costituzionali del Senato;

trasmettere il presente documento ai Presidenti di regione, ai Presidenti dei Consigli regionali, al Presidente nazionale e regionale dell'ANCI e al Presidente del CAL della regione Lombardia per condividerne i contenuti, auspicando che possa emergere una convergenza sui temi affrontati e una condivisione delle proposte emendative più ampia possibile, al fine di favorire una posizione comune delle regioni italiane e, possibilmente, di tutto il sistema delle autonomie;

organizzare un incontro con senatori e deputati eletti in Lombardia e i membri lombardi del Governo per l'illustrazione del presente documento e degli emendamenti allegati, da formulare come proposte puntuali sul testo in esame al Senato (A.S. 1429) anche in vista della presentazione del testo base da parte del relatore presso la Commissione affari costituzionali del Senato e della discussione dei relativi emendamenti».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1395
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
Titolo breve: *revisione della Parte II della Costituzione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	(sui lavori della Commissione)

N. 131 (pom.)	15 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426 Deliberata indagine conoscitiva (annunzio autorizzazione, resoconto Assemblea Senato n. 234 del 22 aprile 2014)

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 132 (nott.) 15 aprile 2014	Congiunzione di S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1429, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191
N. 133 (pom.) 16 aprile 2014	Respinta questione pregiudiziale.
N. 134 (pom.) 16 aprile 2014	Congiunzione di S.1454

N. 135 (ant.)
22 aprile 2014

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 135 (ant.)
22 aprile 2014

Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 136 (pom.)
22 aprile 2014

Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191

N. 137 (nott.)
22 aprile 2014

N. 138 (pom.)
23 aprile 2014

N. 139 (pom.)
23 aprile 2014

N. 140 (ant.)
24 aprile 2014

Congiunzione di
S. 1427

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 141 (pom.) 24 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, S.1427, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191 Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa

	nell'ambito dell'esame in sede referente dei ddl costituzionali di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione,nonché della disposizione riguardante il CNEL: svolte audizioni
N. 142 (pom.)	Sull'esame dei ddl

29 aprile 2014

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 143 (ant.) 30 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, S.1427, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191
N. 144 (pom.) 30 aprile 2014	

N. 145 (ant.) 6 maggio 2014	Presentato odg (n. 1) del relatore Calderoli, allegato testo al resoconto di seduta (ritirato nella successiva seduta 146^)
N. 146 (nott.) 6 maggio 2014	Adottato testo base S.1429. Presentati odg del relatore Calderoli (n. 2, accolto), del sen. Bruno (n. 3, non accolto) e della relatrice Finocchiaro (n. 4, ritirato), allegati testi al resoconto di seduta Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 maggio 2014 alle ore 13:00 (Riferimento ai ddl in "Comunicazioni del Presidente" in Giunta per il Regolamento, seduta n. 13 del 13/5/2014, sul rapporto tra accoglimento odg e adozione testo base, ai sensi art. 97 Reg. Senato)

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 149 (pom.) 8 maggio 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, S.1427, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191 PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine

	conoscitiva: svolte audizioni
N. 150 (ant.) 13 maggio 2014	PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: svolte audizioni
N. 151 (pom.) 13 maggio 2014	PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: svolte audizioni
	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 maggio 2014 alle ore 18:00
N. 153 (ant.) 27 maggio 2014	PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: svolte audizioni
N. 154 (pom.) 27 maggio 2014	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 29 maggio 2014 alle ore 18:00 Sull'esame dei ddl
	PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: svolte audizioni

N. 155 (pom.) 28 maggio 2014	PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: svolte audizioni TERMINE EMENDAMENTI prorogato per le vie brevi al 3 giugno 2014 h. 18:00

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 157 (pom.) 4 giugno 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, S.1427, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191 Congiunzione di 35, 37

N. 158 (pom.)
10 giugno 2014

N. 159 (pom.)
11 giugno 2014

N. 160 (pom.)
17 giugno 2014

N. 161 (pom.)
19 giugno 2014

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 161 (pom.) 19 giugno 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, S.1427, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191, 35, 37 Fissato termine per la presentazione di

			subemendamenti ad emend. dei relatori: 25 giugno 2014, h. 12. Sull'esame dei ddl (fissato termine per la presentazione, da parte dei relatori, di eventuali emendamenti: 20 giugno 2014)

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 162 (pom.) 24 giugno 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, S.1427, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191, 35, 37 (Presentati emendamenti dei relatori)

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 162 (pom.) 24 giugno 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, S.1427, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191, 35, 37 Fissato termine presentazione subemendamenti

	agli emendamenti dei relatori: 25 giugno 2014, h. 18. Sull'esame dei ddl
N. 163 (pom.) 25 giugno 2014	Fissato termine per subemendamenti agli emendamenti dei relatori 26/06/2014 h. 11.

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 163 (pom.) 25 giugno 2014	Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1454, S.1427, Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191, 35, 37
N. 164 (pom.) 26 giugno 2014	

N. 165 (pom.) 30 giugno 2014	Fissato termine per la presentazione di subemend. ad emend. 3.0.1000 dei relatori:1°/7/2014, h. 10.
N. 166 (ant.) 1 luglio 2014	
N. 167 (pom.) 1 luglio 2014	
N. 168 (ant.) 2 luglio 2014	
N. 170 (pom.) 2 luglio 2014	
N. 171 (ant.) 3 luglio 2014	
N. 172 (ant.) 8 luglio 2014	Il termine di presentazione subemendamenti ad emendamento 11.0.1000 dei relatori al g. 8 luglio 2014 h. 13. precedentemente fissato e comunicato per le vie brevi, viene prorogato alle ore 17 Fissato termine per la presentazione di subemendamenti ad ulteriori emendamenti dei relatori al g. 9 luglio 2014 h. 9
N. 173 (ant.) 9 luglio 2014	
N. 174 (pom.) 9 luglio 2014	
N. 175 (ant.) 10 luglio 2014	

N. 176 (pom.) 10 luglio 2014	Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo base, S. 1429 proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 15/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 15 APRILE 2014
131ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 2) ***Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra sinteticamente il quadro macroeconomico in cui si inserisce il complesso delle riforme strutturali e delle misure di intervento previste nel Documento di economia e finanza.

Ricorda i dati relativi alla contrazione del PIL e all'ulteriore aumento del tasso di disoccupazione, su cui ha influito la congiuntura gravemente recessiva, che per l'Italia si è interrotta soltanto nell'ultimo trimestre del 2013.

Evidenzia, quindi, che gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una fase ciclica moderatamente espansiva, con una crescita del prodotto interno più pronunciata nel 2015 e soprattutto nel triennio successivo.

Al fine di consolidare l'uscita dalla crisi finanziaria, il Governo prospetta, per l'anno 2014, un ampio programma di interventi normativi e attuativi, delineando un percorso orientato al consolidamento

fiscale sostenibile, alla riduzione del debito pubblico e ad un'accelerazione delle riforme strutturali. In tal modo, sarà possibile sfruttare le opportunità offerte dall'attuale quadro europeo, più favorevole agli investimenti per la crescita e l'occupazione.

Sul versante delle riforme istituzionali, di specifica competenza della Commissione, elenca brevemente gli interventi previsti per l'ammodernamento delle istituzioni, che dovrebbero garantire la piena attuazione degli interventi sulle finanze pubbliche e sull'economia: l'approvazione della legge elettorale, l'abolizione delle Province, la revisione delle funzioni del Senato e la riforma del Titolo V della Costituzione. Inoltre, evidenzia le misure indicate nel DEF a proposito del completamento del pagamento dei debiti commerciali da parte delle amministrazioni pubbliche, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione burocratica.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) osserva che sarebbe necessario disporre di maggiori informazioni sulle riforme prospettate nell'ambito di competenza della Commissione, per favorire lo svolgimento di un proficuo dibattito.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) rileva che il Governo sembra considerare come già approvate le importanti e complesse riforme istituzionali e costituzionali indicate nel Documento di economia e finanza, il cui *iter* parlamentare, tuttavia, è appena iniziato o deve ancora iniziare.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Calderoli, ribadisce che il quadro delineato dal Governo presuppone la realizzazione di interventi normativi non ancora approvati dal Parlamento.

La PRESIDENTE osserva che nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel Documento di economia e finanza, sono indicate le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, nonché i tempi previsti per la loro attuazione, compatibilmente con il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa di aver descritto sommariamente gli interventi normativi di competenza della Commissione solo per ragioni di sintesi. Integra quindi la propria relazione con un'analisi più dettagliata delle riforme previste nel Documento di economia e finanza, di cui si prevede l'adozione entro il 2014, tranne che per la riforma costituzionale, la cui approvazione definitiva è attesa per il 2015.

Si sofferma, quindi, sulle finalità della nuova legge elettorale, volta a garantire stabilità di Governo per i cinque anni di legislatura, assicurando al contempo la rappresentatività dell'assemblea parlamentare, nonché sugli obiettivi del disegno di legge costituzionale, in particolare per quanto attiene al superamento del bicameralismo paritario.

Sottolinea le misure predisposte per stimolare la competitività e la concorrenza e quelle per restituire liquidità alle imprese, mediante l'adozione di meccanismi permanenti per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Segnala, quindi, gli interventi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, e il progetto di riforma della pubblica amministrazione, da realizzare anche attraverso l'impiego di sistemi digitali.

Infine, evidenzia le misure volte a semplificare il quadro normativo relativo all'attività delle imprese, al fine di agevolare la crescita del sistema produttivo, e la destinazione di investimenti al comparto della sicurezza, per la lotta alla corruzione e all'illegalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1402) ***Deputato FIORONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro***, approvato dalla Camera dei deputati
(1030) ***COMPAGNA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro***
- e petizione n. 564 ad essi attinente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana dell'8 aprile.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto*) illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, che propongono di ridurre il numero dei componenti della Commissione d'inchiesta, rispettivamente, a 30, 40 o 50 membri. Il nuovo organo parlamentare potrebbe giovarsi di una composizione ridotta che, peraltro, potrebbe agevolare lo svolgimento delle attività istituzionali. Inoltre, tale previsione è coerente con gli indirizzi di riforma costituzionale annunciati in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Il relatore GOTOR (*PD*) sottolinea che la previsione di un elevato numero di componenti è volta ad assicurare una partecipazione quanto più ampia ai lavori della Commissione d'inchiesta, per il cui funzionamento, oltretutto, sono state stanziate cifre piuttosto ridotte e ripartite tra i due rami del Parlamento.

Esprime, quindi, un parere contrario sulle proposte emendative.

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) formula osservazioni critiche sull'eccessivo numero di componenti previsto per la nuova Commissione d'inchiesta. Annuncia, quindi, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti anche gli emendamenti 3.2 e 3.3.

La Commissione conferisce quindi al relatore Gotor il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1402, con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1030 e della petizione n. 564.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce sull'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso. In quella sede si è convenuto di convocare un'ulteriore seduta per la giornata odierna, alle ore 20,30, nella quale sarà avviato l'esame dei disegni di legge n. 7 e connessi. La discussione generale si svolgerà in apposite sedute ad essa dedicate, che si terranno domani, anche in una seduta notturna, nella giornata di martedì 22 aprile, in seduta antimeridiana, pomeridiana e notturna, nonché mercoledì 23, in seduta pomeridiana e notturna. Si è altresì convenuto di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale, nelle giornate di giovedì 24 aprile e, eventualmente, di lunedì 28 aprile, procedere alla audizione degli esperti indicati dai Gruppi parlamentari, nonché dei rappresentanti di istituzioni ed enti associativi. L'adozione del testo base e la conseguente fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti ad esso riferiti potrà aver luogo in una seduta da convocare per la giornata di martedì 29 aprile.

Si è inoltre ritenuto di delimitare l'oggetto dell'intervento di revisione al Titolo I e al Titolo V della Parte II della Costituzione e alla disposizione costituzionale, contenuta nel Titolo III, riguardante il CNEL, nonché alle disposizioni strettamente conseguenti.

Si è infine deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge nn. 803 e 1307, in materia di identificazione degli appartenenti alle forze di polizia, e il disegno di legge n. 1261, recante disposizioni volte a contrastare il fenomeno del *cyberbullismo*.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1402

Art. 3

3.1

CAMPANELLA, BENCINI, ORELLANA, CASALETTO, PEPE, BATTISTA

Al comma 1, sostituire le parole: «La Commissione è composta da trenta senatori e da trenta deputati» *con le seguenti:* «La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati».

3.2

CAMPANELLA, BENCINI, ORELLANA, CASALETTO, PEPE, BATTISTA

Al comma 1, sostituire le parole: «La Commissione è composta da trenta senatori e da trenta deputati» *con le seguenti:* «La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati».

3.3

CAMPANELLA, BENCINI, ORELLANA, CASALETTO, PEPE, BATTISTA

Al comma 1, sostituire le parole: «La Commissione è composta da trenta senatori e da trenta deputati» *con le seguenti:* «La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (nott.) del 15/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 15 APRILE 2014
132ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134***

della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa***

esclusiva in materia di tutela della salute

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, nel riferire sui disegni di legge costituzionale in titolo, precisa che in questa fase si soffermerà sulle questioni più significative, riservandosi ulteriori approfondimenti su singoli aspetti, anche in considerazione di quanto emergerà nel corso della discussione generale.

Dopo aver ricordato che la riforma si inserisce in un ampio dibattito pubblico sui temi connessi alle riforme costituzionali, arricchito nel tempo da numerosi approfondimenti, sottolinea l'importanza del compito che la Commissione si accinge ad affrontare, con l'obiettivo di predisporre un testo che innovi profondamente l'architettura dello Stato e attribuisca agli organi istituzionali nuovi ruoli e funzioni. Le novità più rilevanti sono certamente quelle attinenti al superamento del bicameralismo perfetto e alla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione. A tale riguardo, i disegni di legge propongono

un ampio novero di proposte, ispirate a differenti impostazioni di politica costituzionale, che tuttavia hanno il comune obiettivo di offrire una soluzione alle criticità e alle disfunzioni del nostro sistema istituzionale.

Tutte le proposte prese in esame intervengono direttamente sul Titolo I e sul Titolo V della Parte II della Costituzione e sulla disposizione costituzionale relativa al CNEL (articolo 99). In alcuni casi si tratta di modifiche puntuali, in altri casi sono prospettate riforme più ampie e radicali.

Per quanto concerne il superamento del bicameralismo perfetto, sottolinea che le questioni sulle quali occorre focalizzare l'attenzione sono, in primo luogo, quelle concernenti la composizione delle Camere, in particolare la formazione della seconda Camera, direttamente e più significativamente incisa dai diversi progetti di riforma. Altro ambito di revisione concerne le funzioni che la seconda Camera è chiamata a svolgere, in un sistema bicamerale differenziato. In riferimento a questo secondo ordine di interventi, le proposte incidono su aspetti di assoluto rilievo: il procedimento legislativo, che pertanto subisce profonde trasformazioni rispetto al quadro costituzionale vigente; il rapporto di fiducia e, più in generale, gli istituti di raccordo tra Parlamento e Governo; il raccordo con gli enti territoriali e con l'Unione europea; le modalità di elezione degli organi, per i quali la Costituzione vigente prevede il concorso paritario dei due rami del Parlamento, in particolare l'elezione del Presidente della Repubblica, dei membri del CSM e dei giudici della Corte costituzionale. Un elemento costante tra le diverse proposte è la distinzione tra la Camera, titolare dell'indirizzo politico e del rapporto di fiducia con il Governo, e il Senato, a cui è riconosciuto un ruolo di controllo e garanzia, nonché quello di rappresentanza dei territori.

Il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1429, che sancisce, in primo luogo, il principio della esclusività della Camera dei deputati quanto a rappresentanza della Nazione e titolarità dell'indirizzo politico. Il Senato (trasformato in organo elettivo di secondo grado e mutato nella denominazione in "Senato delle autonomie") non partecipa più alla rappresentanza della Nazione ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione. Si mantiene, per i membri del Senato, il solo divieto di mandato imperativo. L'Assemblea del Senato rappresenta le "istituzioni territoriali" ed è esclusa dalla compartecipazione all'indirizzo politico e dalla relazione fiduciaria con il Governo. Per quanto concerne la composizione, il Senato diventa un organo di secondo grado, formato da senatori eletti da ciascun Consiglio regionale e da un collegio di sindaci di ciascuna Regione. Queste assemblee scelgono, al proprio interno e con voto limitato, rispettivamente due senatori. Ai due senatori membri del Consiglio regionale si aggiunge di diritto il Presidente della Giunta regionale (o della Provincia autonoma). Ai due sindaci eletti, si aggiunge di diritto il sindaco del Comune capoluogo della Regione (o Provincia autonoma). A ciascuna Regione spettano così sei senatori, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, cui ne spettano otto (sommando i quattro che spettano a ciascuna delle due Province autonome). Si configura così una rappresentanza paritaria per Regione, senza ponderazione in base alla popolazione regionale (come è previsto invece, ancorché in misura non proporzionale, nel *Bundesrat* tedesco). La durata del mandato coincide con quella dell'organo (Giunta o Consiglio regionale). Pertanto per il Senato non si prevede scioglimento. Esso è organo con rinnovo parziale "continuo", a seconda della scadenza delle sue varie componenti. Le modalità di elezione dei senatori sono demandate ad apposita legge. E' soppresso l'articolo 58 della Costituzione: scompare così il requisito del compimento di quaranta anni di età per diventare senatori. Ai membri rappresentanti dei territori, possono aggiungersi 21 senatori di nomina del Presidente della Repubblica. Tali senatori di nomina presidenziale sono scelti tra cittadini che abbiano "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". É la medesima formula prevista attualmente dall'articolo 59 della Costituzione per i senatori a vita. Scompare per i senatori la guarentigia parlamentare dell'articolo 68, secondo e terzo comma della Costituzione. Permane solo l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (che per i consiglieri regionali già è prevista dall'articolo 122, quarto comma della Costituzione). Diversamente, non si richiede più alcuna deliberazione del Senato per l'autorizzazione a perquisizioni, arresto o comunque privazione della libertà personale o mantenimento della detenzione (salvo esecuzione di

sentenza irrevocabile di condanna o flagranza di delitto), intercettazioni, sequestro della corrispondenza di un suo membro. Scompare per i senatori la previsione di una specifica indennità (articolo 69 della Costituzione). Supplente del Presidente della Repubblica diviene il Presidente della Camera dei deputati (articolo 86 della Costituzione). Le funzioni del Senato quali configurate dal disegno di legge sono le seguenti: competenza paritaria con la Camera per i disegni di legge costituzionale e di revisione costituzionale; concorso alla funzione legislativa, seppure nella forma di "proposta" di modificazioni ai disegni di legge; "raccordo" tra Stato ed enti territoriali; partecipazione alla fase ascendente e discendente del procedimento di formazione degli atti normativi dell'Unione europea; verifica dell'attuazione delle leggi statali e "valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio".

Il procedimento legislativo si configura pertanto come sostanzialmente monocamerale, con possibilità per la seconda Camera di pronunciarsi sui disegni di legge nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. In particolare, dopo la trasmissione al Senato del disegno di legge approvato dalla Camera, è possibile, su richiesta di un terzo dei componenti, che i senatori procedano all'esame proponendo eventuali modifiche.

Il decorso di trenta giorni in assenza di approvazione della "proposta" di modificazioni, è da intendersi come implicita rinunzia del Senato ad avvalersi della sua facoltà propositiva, e comunque ha come effetto la promulgabilità della legge.

I termini per l'approvazione della "proposta" di modificazioni (trenta giorni) sono complessivamente ridotti a quindici giorni per l'esame del bilancio e del rendiconto consuntivo.

La "proposta" del Senato innesca una fase deliberativa presso la Camera dei deputati, la quale delibera in via definitiva entro venti giorni dalla trasmissione.

Sommando i tempi così previsti, si ottiene un complessivo spazio di sessanta giorni quale tempo massimo di durata del procedimento legislativo ordinario, successivo alla prima approvazione della Camera dei deputati. Ma tale termine è ridotto alla metà, per i disegni di legge che il Governo abbia segnalato come prioritari presso la Camera dei deputati. La "proposta" del Senato ha effetti rinforzati, in una serie di materie per lo più di rilevanza territoriale. Ossia la "proposta" contraria o condizionata può essere disattesa dalla Camera dei deputati, a condizione che la sua votazione finale avvenga a maggioranza assoluta dei componenti. Le materie per cui opera l'effetto procedurale rafforzato della "proposta" del Senato sono: disciplina dell'elezione e sostituzione dei senatori elettivi di secondo grado; ordinamento di Roma capitale; legislazione elettorale, organi di governo, princìpi generali dell'ordinamento e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, nonché "ordinamento degli enti di area vasta; norme generali sul governo del territorio, e sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; leggi statali di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica o di grandi riforme economico-sociali; forme di partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti normativi comunitari e all'attuazione degli atti comunitari come degli accordi internazionali; disciplina degli accordi regionali con Stati esteri o enti territoriali loro interni; forme di coordinamento Stato-Regioni su immigrazione, ordine pubblico, sicurezza, protezione civile, tutela dei beni culturali e paesaggistici; autonomia finanziaria e tributaria, fondo perequativo e risorse aggiuntive, patrimonio, degli enti territoriali; disciplina dei poteri sostitutivi del Governo; sistema di elezione e incompatibilità degli organi regionali; ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Anche in questi casi, la "proposta" resta eventuale, ossia il procedimento si attiva solo dietro richiesta del quorum di un terzo dei componenti. Una "proposta" di modificazioni con effetto "rinforzato" eventuale è prevista per la normativa di bilancio, che il Senato - come già ho detto - esamina in non più di quindici giorni complessivi. L'effetto rinforzato della "proposta" si determina quando essa sia approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. E' previsto come obbligatorio, al di fuori del procedimento legislativo, il parere del Senato sul decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta, qualora siano stati compiuti atti contrari a Costituzione o gravi violazioni di legge. Il Senato, inoltre, può "formulare osservazioni su atti o documenti" all'esame della Camera dei deputati. Può svolgere attività

conoscitive, ma non inchieste parlamentari. Le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati sono rimesse al regolamento del Senato.

Inoltre, è riconosciuta al Senato una sorta di iniziativa legislativa. Più esattamente, l'iniziativa delle leggi spetta a ciascun membro delle Camere (pare di intendere, anche per le leggi che non siano bicamerali paritarie), il quale può presentare i disegni di legge solo alla Camera dei deputati. Dunque la Camera dei deputati è sempre l'organo preposto alla prima lettura. Peraltro, una apposita deliberazione del Senato, se assunta a maggioranza qualificata (la maggioranza assoluta dei componenti), può valere come richiesta perché la Camera dei deputati proceda all'esame di un disegno di legge.

La Camera procede all'esame e "si pronuncia" entro sei mesi dalla data della deliberazione. Altre disposizioni concernono la decretazione d'urgenza ed il relativo procedimento di conversione dei decreti-legge. Si prevede, in primo luogo, che il rinvio, da parte del Presidente della Repubblica, di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, determini il differimento (di trenta giorni) del termine costituzionalmente previsto per la conversione. Si dispone, inoltre, che il decreto-legge non possa provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla loro base, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. Sono in tal modo costituzionalizzate previsioni già presenti nella legge n. 400 del 1988. In particolare, il decreto-legge deve recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Per i disegni di legge di conversione, si ha una diversa modulazione dei tempi di esame presso il Senato. Il termine di trenta giorni per disporre l'esame del disegno di legge di conversione decorre non già dalla trasmissione del testo al Senato, bensì dalla presentazione dello stesso alla Camera. Decorre invece dalla trasmissione del testo al Senato il successivo termine di dieci giorni, per la deliberazione eventuale di proposte di modificazione.

Il disegno di legge mira inoltre a rafforzare l'incidenza del Governo nel procedimento legislativo, riconoscendogli il potere di richiedere l'iscrizione con priorità all'ordine del giorno della Camera dei deputati, l'esame e il voto finale entro un termine determinato, il voto parlamentare 'bloccato', senza emendamenti, agli articoli. In tali casi i tempi procedimentali per la partecipazione del Senato al procedimento legislativo si riducono della metà. Il disegno di legge quindi accresce il ruolo del Governo nel procedimento legislativo. Spetterà poi ai regolamenti parlamentari e alla prassi bilanciare questo insieme di profili e problematiche, al fine di assicurare un coerente inserimento delle garanzie procedurali del "Governo in Parlamento" entro una forma, per quanto razionalizzata, di governo parlamentare. E' un tema che, nel dibattito politico parlamentare, si connette a quello dello "statuto delle opposizioni" ed all'utilizzo della questione di fiducia.

Numerosi sono i disegni di legge di iniziativa parlamentare che, al pari di quello di iniziativa governativa, intervengono sul bicameralismo e sul procedimento legislativo.

Alcuni si limitano esclusivamente ad intervenire sul numero dei parlamentari, sui requisiti di elettorato attivo e passivo per la Camera e il Senato, sui senatori a vita, sulla circoscrizione estero. Si riferisce al disegno di legge n. 12, di iniziativa del senatore Calderoli; al disegno di legge n. 1274, sempre di iniziativa del senatore Micheloni; al disegno di legge n. 1395, dei senatori Battista ed altri; al disegno di legge n. 125, di iniziativa della senatrice Lanzillotta ed altri; al disegno di legge n. 737, di iniziativa del senatore Stucchi. Quest'ultimo ha presentato anche il disegno di legge n. 736, che propone esclusivamente l'abrogazione della disposizione costituzionale relativa alla nomina presidenziale dei senatori a vita. Sul punto, radicale è la soluzione prospettata dalla senatrice Comaroli, nel disegno di legge n. 332, e quella proposta dai senatori Candiani ed altri, con il disegno di legge n. 1193. Ambedue abrogano il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita. Il disegno di legge n. 436, della senatrice Rizzotti, il disegno di legge n. 1038, del senatore Consiglio, e il disegno di legge n. 1057, del senatore D'Ambrosio Lettieri ed altri, configurano invece la nomina a senatore a vita come semplice onorificenza, senza indennizzi, vitalizi e rimborsi spese.

Interviene in materia di riduzione della rappresentanza parlamentare anche il disegno di legge n. 118, di iniziativa del senatore D'Alì, così come il disegno di legge n. 1273, di iniziativa del senatore Micheloni, che però modifica anche l?articolo 94 della Costituzione, prevedendo che la fiducia al Governo sia espressa dal Parlamento in seduta comune.

Il disegno di legge n. 35, di iniziativa del senatore Zeller ed altri, intende riportare all'esame del Senato, con alcune modifiche, il testo unificato adottato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nel corso della XV legislatura. Si prevede un bicameralismo differenziato nel quale il Senato rappresenta il punto di raccordo tra le potestà legislative e normative delle autonomie territoriali e quelle dello Stato. La sola Camera dei deputati assume la rappresentanza politica nascente dalla diretta legittimazione popolare e la correlata responsabilità che trova la sua espressione nel rapporto di fiducia con il Governo. E' ridefinita la composizione del nuovo Senato federale che non è più eletto a suffragio universale e diretto, ma dalle Assemblee elettive regionali e dai Consigli delle autonomie locali, secondo modalità da definire con legge dello Stato. In questa proposta, però, il Presidente e gli altri componenti delle Giunte regionali non sono eleggibili a senatore. Anche in questo caso, una quota di senatori è eletta in rappresentanza delle autonomie locali: sono eleggibili i componenti dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Si prevede anche la revisione della funzione legislativa dello Stato, in particolare configurandosi due diversi procedimenti legislativi: *a*) un procedimento "bicamerale paritario", in cui la Camera dei deputati e il Senato federale esercitano collettivamente la funzione legislativa, che riguarda solo i provvedimenti che direttamente incidono sull'assetto costituzionale, o definiscono il quadro delle regole generali che presiedono ai rapporti tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, le leggi costituzionali e quelle in materia elettorale, nonché le leggi che disciplinano aspetti incidenti sull'ordinamento delle autonomie territoriali; *b*) un procedimento "bicamerale a prevalenza della Camera dei deputati", nel quale il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati può essere modificato dal Senato federale, ferma restando in capo alla Camera dei deputati l'ultima parola sul testo definitivo. Anche la forma di governo e dei rapporti tra Governo e Parlamento sono oggetto di revisione, al fine di valorizzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri sia nell'Esecutivo, sia nei rapporti con il Parlamento, introducendo, tra l'altro, l'istituto della "sfiducia costruttiva". Per ciò che concerne la decretazione d'urgenza, sono introdotti espliciti limiti di contenuto al potere del Governo di ricorrere all'uso dei decreti-legge, in forme analoghe a quelle previste dal disegno di legge governativo.

Il disegno di legge n. 1195, di iniziativa del senatore Calderoli, si propone di realizzare una riforma della Parte seconda della Costituzione, valorizzando la centralità dell'istituzione parlamentare e introducendo un bicameralismo di tipo differenziato, in luogo di quello paritario. La Camera dei deputati è la titolare esclusiva del rapporto di fiducia, mentre al Senato sono attribuiti la funzione di rappresentanza degli enti territoriali, il rapporto con le istanze sovranazionali e il controllo sull'operato del Governo. La doppia lettura conforme di Senato e Camera resta soltanto per materie che riguardano gli aspetti fondamentali della vita democratica: le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, nonché le leggi elettorali e le altre per le quali la Costituzione lo prevede espressamente. Su tutte le altre materie, invece, la deliberazione della Camera dei deputati ha carattere definitivo. Tuttavia, come norma di salvaguardia sia delle minoranze e delle autonomie territoriali, sia del Governo e della sua maggioranza, si prevede la possibilità di una pronuncia del Senato, a richiesta di una minoranza qualificata. Il sistema si completa con la riduzione del numero dei parlamentari. L'espansione dei poteri della Camera dei deputati e del Governo è riequilibrata da procedure di controllo del Senato per tutte le nomine pubbliche di maggior rilievo. La limitazione del contenzioso presso la Corte costituzionale sulle questioni regionali è invece realizzata attraverso il filtro del Senato prima dell'approvazione delle leggi statali, o successivamente per le leggi regionali.

Il disegno di legge n. 1406, d'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri, è volto a introdurre un bicameralismo differenziato. Il disegno di legge costituzionale in esame prevede il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, una più completa regolazione dei

processi di produzione normativa e, in particolare, una più rigorosa disciplina della decretazione di urgenza. È volto, inoltre, a rafforzare le prerogative del Governo in Parlamento, attraverso la fiducia monocamerale, la semplificazione del processo decisionale e l?introduzione del voto a data fissa di disegni di legge. Anch'esso introduce un "bicameralismo differenziato", prevedendo un'Assemblea politica, titolare del rapporto fiduciario e delle decisioni legislative finali, ed un?Assemblea rappresentativa dei territori regionali, che collabori al procedimento legislativo e che eserciti le funzioni di raccordo fra lo Stato e le regioni. Diversa è infatti sia la composizione dei due organi, sia la natura delle loro funzioni: all'Assemblea nazionale spetta in via esclusiva il rapporto fiduciario, mentre il Senato delle Regioni, rappresentativo delle comunità territoriali, partecipa all?attività legislativa, con particolare riferimento alle grandi questioni inerenti ai principi fondamentali e ai diritti civili e sociali indicati nella parte prima della Costituzione e a quelle connesse ai rapporti tra i diversi livelli di governo. Oltre che le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, il Senato esercita anche un ruolo di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Inoltre, sono attribuiti al Senato poteri di controllo che non coinvolgono il rapporto fiduciario, quali la verifica dell'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche pubbliche. Per favorire un più intenso raccordo con le autonomie regionali è previsto che ai membri elettivi del Senato si aggiungano, quali membri di diritto in ragione della loro carica, i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che l'elezione dei senatori avvenga contestualmente e in modo collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva regione o provincia autonoma. Per quanto attiene alla funzione legislativa, il disegno di legge lascia immutate le attuali competenze legislative delle due Camere in relazione alle leggi di revisione costituzionale e alle altre leggi costituzionali. Analogamente, entrambe le Camere sono chiamate ad approvare le leggi che danno attuazione a una serie di articoli inerenti ai principi fondamentali e alla parte prima della Costituzione concernente i diritti e doveri dei cittadini. L'adozione del procedimento bicamerale ordinario è previsto per tutte le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente. Per quanto concerne le altre leggi ordinarie "non bicamerali", il disegno di legge prevede che il voto finale spetti alla sola Assemblea nazionale, fatta salva la possibilità per il Senato di esercitare, entro una precisa scadenza temporale, un potere di richiamo ovvero di iniziare esso stesso l'esame di un disegno di legge, da sottoporre all'Assemblea nazionale cui spetterebbe comunque la deliberazione definitiva. In tema di razionalizzazione del procedimento legislativo, viene introdotto l'istituto del voto a data certa. Anche la disciplina della decretazione d'urgenza è resa più rigorosa, disponendo il recepimento a livello costituzionale dei limiti in materia previsti dalla legge n. 400 del 1988.

Il disegno di legge n. 1420, di iniziativa del senatore Chiti, interviene in materia di revisione dell'attuale bicameralismo, riducendo il numero dei deputati e dei senatori e ridefinisce le competenze delle due Camere. Nel dettaglio, esso dimezza il numero dei componenti della Camera dei deputati e riduce a cento il numero dei senatori, ai quali si aggiungono sei senatori delle circoscrizioni Estero. I senatori a vita sono solo gli ex presidenti della Repubblica. Pur differenziando chiaramente il ruolo e i compiti della Camera e del Senato delle Autonomie e delle Garanzie, il disegno di legge affida ai cittadini il diritto di eleggere deputati e senatori, fissando a ventuno anni per la Camera e a trentacinque per il Senato la soglia di età per l'elettorato passivo. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi in materia elettorale, di ordinamenti dell'Unione europea, di tutela delle minoranze linguistiche, di diritti e doveri dei cittadini, e in altre materie che fanno riferimento a una serie di articoli del dettato costituzionale. Le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, secondo un procedimento legislativo che prevede, entro dieci giorni, la trasmissione al Senato dei disegni di legge approvati dalla Camera, per un eventuale ulteriore esame che deve concludersi entro i successivi trenta giorni. Qualora la Camera non condivida le modifiche eventualmente apportate dal Senato, procede all'approvazione definitiva del disegno di legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In materia di funzioni di controllo, al Senato è attribuita la possibilità di istituire Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse e di deliberare in merito alla conferma delle nomine del Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche, mentre alla Camera spettano

le funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni. Alla Camera dei deputati spetta in via esclusiva la funzione di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Insiste sulla composizione delle Camere anche il disegno di legge n. 238, del senatore Ruta, che, oltre a superare il vigente sistema bicamerale, affidando il potere legislativo alla sola Camera dei deputati, e lasciando invariata la divisione dei poteri costituzionalmente previsti, prevede la diminuzione di oltre la metà del numero dei parlamentari, limitati ai soli deputati ed in numero di quattrocentotrenta, compresi quelli eletti nella circoscrizione Estero. Al fine di semplificare e snellire il sistema istituzionale attuale, garantendo un canale di interazione con gli altri poteri dello Stato, con le rappresentanze sociali e con i cittadini singoli o associati, viene resa obbligatoria la pubblicazione dei disegni di legge, così come provvisoriamente licenziati dalle Commissioni della Camera, per quindici giorni, per consentire osservazioni da parte delle rappresentanze dei poteri locali territoriali, di istituzioni ed enti pubblici, di rappresentanze di forze sociali, economiche e produttive o di difesa civica e di singoli cittadini.

Il disegno di legge n. 1264, di iniziativa dei senatori Sacconi ed altri, di ampio respiro riformatore, si pone in primo luogo l'obiettivo del superamento del bicameralismo perfetto in favore di un bicameralismo differenziato, nell'ambito del quale si prevede un'Assemblea nazionale, cui spetta in via esclusiva il rapporto fiduciario, e un Senato delle Regioni, rappresentativo delle comunità territoriali. Per quanto concerne la composizione delle Camere, il disegno di legge, novellando gli articoli 56, 57, 58, 60, 61, 63 e 69 della Costituzione, prevede: *a*) la riduzione del numero dei parlamentari e la modifica dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo; *b*) l'elezione diretta di ambedue le Camere, sulla base di sistemi elettorali i cui principi sono indicati in Costituzione; *c*) l?elezione dei senatori contestualmente e in modo collegato all?elezione del Consiglio della rispettiva regione o provincia autonoma (questa scelta comporta una diversa configurazione del Senato quale organo permanente i cui componenti si rinnovano di volta in volta in ciascuna elezione locale); *d*) un complesso di disposizioni orientato a favorire la rappresentatività territoriale dei senatori e l?esercizio della funzione di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali. Per quanto attiene alle funzioni, il bicameralismo differenziato prospettato dal disegno di legge prevede in primo luogo che la titolarità del rapporto fiduciario spetti in via esclusiva all'Assemblea nazionale, e a tal fine sono conseguentemente modificate le disposizioni dell'articolo 94 della Costituzione. Per quanto attiene alla funzione legislativa, il disegno di legge lascia immutate le attuali competenze legislative delle due Camere in relazione alle leggi di revisione costituzionale e alle altre leggi costituzionali. Analogamente, entrambe le Camere sono chiamate ad approvare le leggi che danno attuazione a una serie di articoli inerenti ai princìpi fondamentali e alla parte prima della Costituzione concernente i diritti e doveri dei cittadini. Infine, il nuovo secondo comma dell'articolo 70 reca una clausola generale che stabilisce l'adozione del procedimento bicamerale ordinario per tutte le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente.

La più rilevante novità concerne le altre leggi ordinarie "non bicamerali", in relazione alle quali il disegno di legge prevede che il voto finale spetti alla sola Assemblea nazionale, fatta salva la possibilità per il Senato di esercitare, entro una precisa scadenza temporale, un potere di richiamo ovvero di iniziare esso stesso l'esame di un disegno di legge, da sottoporre all?Assemblea nazionale cui spetterebbe comunque la deliberazione definitiva. Alle predette modifiche costituzionali il presente disegno di legge affianca due ulteriori interventi di carattere sistematico, diretti a valorizzare il ruolo del Parlamento e al contempo a rafforzare le prerogative del Governo in Parlamento, tra cui l'istituto del voto a data certa e una disciplina più rigorosa della decretazione d'urgenza, con il sostanziale recepimento, a livello costituzionale, degli stringenti limiti in materia previsti dalla legge n. 400 del 1988, compreso il rrquisito dell'omogeneità.

I senatori Campanella ed altri hanno presentato il disegno di legge n. 1355, anch'esso in materia di bicameralismo, che, per quanto riguarda la composizione, è volto a superare il bicameralismo paritario italiano, prevedendo il dimezzamento del numero dei parlamentari ed il mantenimento di due Camere elettive, alle quali, tuttavia, sono attribuiti compiti differenziati per materia e tipologia di atto. In

sostanza, Camera e Senato, composti da 250 membri ciascuno, lavoreranno in modalità monocamerale per rendere più spedito e approfondito il lavoro di ciascun ramo del Parlamento. La procedura bicamerale viene mantenuta soltanto per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, nonché in pochissimi altri ambiti, come i diritti fondamentali, la cui rilevanza impone un meccanismo di approvazione rafforzato. Alla Camera dei Deputati, che resta titolare del rapporto di fiducia con il Governo, è attribuita la funzione legislativa per gran parte della legislazione ordinaria, per l'esame dei decreti-legge e per la sessione di bilancio. Presso la Camera, inoltre, potranno essere depositati tutti gli atti ispettivi e quelli di indirizzo politico. Tali atti potranno essere anche di iniziativa dei senatori, ma saranno comunque trattati dalla Camera. Il Senato si qualificherà, invece, come organo di garanzia e di vigilanza, in quanto competente sulle procedure di carattere consultivo rispetto ad atti di Governo. A questo ramo del Parlamento, inoltre, è riconosciuta la funzione legislativa concernente le deleghe al Governo. Inoltre, svolgerà una funzione di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, mediante l'assegnazione della competenza sulle materie di legislazione concorrente ai sensi del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e con l'Unione europea, mediante l'assegnazione dei disegni di legge di recepimento e attuazione della normativa comunitaria. Solo al Senato, infine, spetteranno il potere di indagine e inchiesta parlamentare, la ratifica dei trattati internazionali e l'esercizio diretto del potere di nomina, nei casi in cui esso è rimesso dalla legge al Parlamento.

Sia il disegno di legge n. 1280, di iniziativa dei senatore Buemi ed altri, sia il disegno di legge n. 1368, di iniziativa dei senatori Barani ed altri, propongono di convogliare le istanze di risparmio della spesa pubblica, della semplificazione dei processi decisionali e della revisione del parlamentarismo in direzione della soppressione della Camera dei deputati, a composizione maggiore e quindi più ipertrofica e ingestibile. Il Parlamento è dunque composto unicamente dal Senato, eletto a suffragio universale e diretto; il numero dei senatori resta fissato a 315.

Il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa dei senatori Compagna e Buemi, prevede un numero uguale di deputati e di senatori (300) e abbassa l'elettorato passivo per essere eletti al Senato (25 anni). Caratteristica significativa è la previsione dell'elezione mediante un'unica scheda valida per entrambe le Camere, non essendo possibile, pena di nullità, il voto disgiunto per ciascuno. Date le nuove funzioni del Parlamento in seduta comune, si prevedono più chiaramente anche le sue capacità regolamentari.

La normazione di primo grado consentita al Governo viene meglio precisata e regolata, alla stregua dei princìpi affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Infine, si interviene in misura significativa sul funzionamento della questione di fiducia, codificando prassi che sono presenti, ancorché implicitamente, nella forma costituzionale vigente. Si tenta di razionalizzare il procedimento, coordinandolo con gli istituti della mozione di fiducia e della mozione di sfiducia.

Con il disegno di legge n. 1426, la senatrice De Petris e altri senatori del suo Gruppo intendono proporre una riforma incisiva sul bicameralismo e sul procedimento legislativo. Con l'articolo 1, si intende modificare l'articolo 55 della Costituzione che stabilisce la composizione del Parlamento, lasciando alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo e affidando al Senato alcune funzioni legislative, di controllo e d'inchiesta: la funzione legislativa di recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente; la titolarità della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla pubblica amministrazione; il potere d'inchiesta e la funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera e sugli atti aventi forza di legge e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo contrastare con gli interessi nazionali o di altre Regioni; nonché la funzione di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Inoltre al Senato viene affidata la funzione di raccordo tra lo Stato e le regioni, le città metropolitane e i comuni. La revisione costituzionale, le leggi elettorali e le norme che regolano i diritti di libertà e di ratifica dei trattati internazionali sono conservate all'esercizio collettivo delle due Camere. Alla Camera dei deputati viene affidata la funzione legislativa di tutte le leggi non contemplate nei periodi precedenti. Si attribuisce infine al Senato l'espressione del parere di costituzionalità, entro dieci giorni dalla

trasmissione, su tutte le norme approvate dalla Camera in via esclusiva. L'articolo 7 modifica l'articolo 73 relativo alla promulgazione delle leggi, inserendo la previsione che le leggi approvate dalla Camera, in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Corte costituzionale deve pronunciarsi entro il termine di un mese, durante il quale si sospende il termine della promulgazione.

Anche il disegno di legge n. 1397, d'iniziativa dei senatori Tocci e Corsini, interviene in misura rilevante sul bicameralismo e sul procedimento legislativo. Gli articoli 1, 2 e 3 del presente disegno di legge costituzionale modificano gli articoli 56, 57 e 58 della Costituzione operando una drastica riduzione del numero dei parlamentari eletti. L'articolo 5 modifica le modalità di esercizio della funzione legislativa affidando alla sola Camera dei deputati l'esame e l'approvazione delle leggi ordinarie, attraverso le quali prende forma e si sostanzia l'indirizzo politico alla base del rapporto di fiducia con il Governo. Nell'articolo 70 della Costituzione si propone, quindi, di inserire tre nuovi commi con i quali si introduce una nuova fonte normativa, denominata «legge organica», per la quale la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. In questo modo la necessaria approvazione bicamerale conferirà un carattere rinforzato alle leggi organiche, le uniche, assieme alle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, a dover essere approvate da entrambe le Camere. Significativi sono gli articoli 7 e 12 del disegno di legge apportano modifiche rispettivamente agli articoli 73 ed 82 della Costituzione, così delineando importanti funzioni di garanzia costituzionale e di controllo affidate al nuovo Senato della Repubblica.

Richiamo a parte merita il disegno di legge n. 877, di iniziativa del senatore Buemi ed altri, che interviene sull'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione degli organi collegiali. In particolare, prevedendo che le relative candidature siano depositate da ciascun parlamentare presso la Segreteria Generale della Camera dei deputati e disponendo altresì la possibilità di ascoltare in audizione pubblica i candidati che ne facciano richiesta. E' prevista anche la possibilità, prima della votazione, di fare dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge n. 1392, d'iniziativa del senatore Buemi ed altri, prevede un'articolata riforma del bicameralismo, in primo luogo configurando una seconda Camera rappresentativa delle istanze esistenti nel Paese. Quanto alle funzioni proprie della seconda Camera, nell'ambito di un ruolo di controllo, si sottrae alla disciplina di schieramento il campo delicatissimo delle nomine degli organi di garanzia, ma anche quello dell'adempimento delle discipline europee e quello dell'attuazione delle deleghe legislative. Quando poi alcune decisioni importano una valutazione di condivisione massima (la guerra, l'amnistia, il vincolarsi a patti internazionali, eccetera), la competenza legislativa sarà direttamente del Parlamento nel suo complesso, che opererà come sede unicamerale e, per questo, dovrà rispettare una procedura di doppia lettura al suo stesso interno, con un intervallo di quindici giorni.

Il disegno di legge n. 1416, d'iniziativa dei senatori Monti e Lanzillotta, delinea una riforma costituzionale di ampia portata. Per quanto attiene più precisamente al superamento del bicameralismo, essa agisce in primo luogo sulla riduzione del numero dei parlamentari. Il nuovo articolo 57 disegna un Senato nel quale, secondo l'architettura multilivello della Repubblica, saranno rappresentati sia i territori sia la società civile. Lo stretto collegamento tra le competenze a livello nazionale e le politiche adottate nei territori è mantenuto per la scelta dei senatori "elettivi" grazie ad un modello di elezione di secondo grado che guarda ad esperienze straniere, come quella francese. Le elezioni dei senatori in ogni Regione si svolgeranno dopo le elezioni dei rispettivi Consigli regionali, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei consiglieri eletti. Ai senatori che rappresentano direttamente i territori e che nei territori ricoprono incarichi di governo o di rappresentanza sono affiancati cittadini che rivestono un ruolo fondante dello Stato inteso come collettività: il Senato diventerebbe il luogo dove si realizza l'incontro tra la cultura, il sapere, la competenza e il governo dei territori aperti all'Europa, tra la dimensione pratica e la conoscenza, presupposto irrinunciabile di ogni

scelta consapevole, responsabile, lungimirante. Con la riforma proposta si realizza il definitivo superamento del bicameralismo paritario: alla Camera dei deputati la titolarità formale ed esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, la funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo; al Senato le funzioni legislativa, di controllo e di rappresentanza delle minoranze e delle autonomie territoriali, funzionali e sociali all'interno del sistema "multilivello" venutosi a creare in seguito all'adesione all'Unione Europea ed alla riforma del Titolo V della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge si propone di attuare un sistema bicamerale differenziato attraverso: *a*) la semplificazione del procedimento legislativo; *b*) il rafforzamento dei poteri di controllo e verifica del Senato; *c*) il raccordo tra autonomie territoriali ed Europa. Le leggi che determinano il livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e quelle che determinano i princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente sono invece esaminati in prima lettura dal Senato, in quanto incidono significativamente sulle competenze delle autonomie rappresentate nella Camera Alta. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tuttavia, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per tutte le altre leggi, vi è un'unica lettura ed un'unica deliberazione da parte della Camera dei deputati. A tutela delle autonomie territoriali e delle minoranze, ovvero per correggere eventuali errori e quindi a garanzia dello stesso Governo e della sua maggioranza presente alla Camera dei deputati, è prevista quale norma di chiusura del sistema una procedura di richiamo, che consente al Senato di esaminare, in tempi tassativi e limitati, il disegno di legge. Si prevede inoltre l'attribuzione in via prioritaria al Senato le funzioni di controllo e di verifica dell'attività del Governo e delle pubbliche amministrazioni. Ferma la possibilità della Camera e del Senato di procedere ad inchieste parlamentari anche da parte di minoranze qualificate, al Senato è riconosciuto pertanto in via ordinaria un potere ispettivo sull'operato del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti. Le funzioni di controllo attribuite al Senato sono costruite per garantire sia un'azione efficace ed efficiente delle politiche pubbliche a livello nazionale, sia una puntuale verifica, attraverso procedure di *hearings*, della trasparenza, della credibilità e del merito delle nomine governative. Il nuovo articolo 94 specifica l'esclusività del rapporto di fiducia tra Governo e la sola Camera dei deputati, secondo quanto già previsto al secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione. Infine, il nuovo articolo 77 interviene - così come altri disegni di legge - sulla decretazione d'urgenza del Governo, limitando il ricorso a strumenti normativi a carattere provvisorio e urgente, nonché a garantire che le disposizioni contenute nei decreti-legge e nelle relative leggi di conversione siano omogenee e di immediata applicazione.

Il disegno di legge n. 702, d'iniziativa della senatrice Blundo ed altri, nel recuperare una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, presentata nel corso della XVI legislatura, mira a potenziare gli istituti di democrazia diretta nella Costituzione italiana, agendo, su una radicale eliminazione dei quorum previsti in Costituzione e introducendo modifiche significative su alcuni aspetti che concernono la partecipazione popolare ai processi di decisione pubblica. Gli interventi sono volti a rendere più stringente il regime delle petizioni (articolo 50); a prevedere, modificando l'articolo 67 della Costituzione il diritto di revoca del parlamentare; a porre i cittadini in una posizione di centralità nell'iniziativa legislativa; a introdurre il referendum confermativo e propositivo, agendo contestualmente anche su quello abrogativo; a introdurre forme di democrazia diretta anche nel rapporto con gli enti locali, come pure a livello della legislazione di rango costituzionale.

Vi sono poi alcuni disegni di legge che intervengono sullo *status* dei parlamentari. In particolare, il disegno di legge n. 879, d'iniziativa del senatore Buemi ed altri, prevede una sostanziale inversione del sistema autorizzatorio rispetto alla normativa anteriore al 1993: un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento è sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza. È riservato ai Regolamenti parlamentari la disciplina per l'attuazione delle norme costituzionali sui procedimenti di autorizzazione. Il disegno di legge n. 68, d'iniziativa del senatore Zanda, nel modificare l'articolo 68 della Costituzione prevede che, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, la Camera possa negare l'autorizzazione con decisione assunta non più a maggioranza semplice, ma dei

due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine l'autorizzazione si deve intendere concessa. Il disegno di legge n. 279, d'iniziativa dei senatori Compagna ed altri, modifica l'articolo 68 della Costituzione nel senso di recuperare, in parte, lo spirito originario di quella norma, prevedendo che l'autorità giudiziaria al termine delle indagini preliminari, se ritiene di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, deve trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza, che decide entro 90 giorni dalla comunicazione. Il disegno di legge n. 339, d'iniziativa del senatore De Poli, anch'esso riguardante l'articolo 68 della Costituzione, lascia al parlamentare la facoltà di scelta circa il regime di garanzia applicabile, ossia se affrontare il processo nel corso della legislatura o se differirne lo svolgimento alla legislatura successiva, nei limiti e con effetti precisati.

Il disegno di legge n. 261, a sua firma, modifica gli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione, per quanto riguarda i procedimenti di autorizzazione alla limitazione della libertà personale e dei membri del Governo. Il cuore della riforma è rappresentato dalla disposizione che affida ad una sezione apposita della Corte costituzionale le decisioni oggi collocate in capo alle giunte delle autorizzazioni a procedere della Camera e del Senato. In materia di verifica dei poteri, sono stati presentati il disegno di legge n. 67, d'iniziativa del senatore Zanda e il disegno di legge n. 878, d'iniziativa dei senatori Buemi ed altri. Con il primo si dispone che sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità giudichi la Corte costituzionale. Con il secondo, invece, si prevede che, ove la Camera di appartenenza non si pronunci entro dodici mesi sui ricorsi presentati contro la proclamazione di un parlamentare, questi possano essere riassunti dagli interessati dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione. Il disegno di legge n. 196, d'iniziativa dei senatori Alberti Casellati ed altri, modificando gli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, sopprimono il divieto di mandato imperativo, prevedendo anche l'obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio qualora ottenga la fiducia con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Il disegno di legge n. 907, d'iniziativa dei senatori Cioffi ed altri, interviene invece sull'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo espressi divieti, in capo al Governo: quello di ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, di conferire deleghe legislative, di attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge. Viene espressamente introdotto in Costituzione il requisito della omogeneità del contenuto dei decreti-legge.

Si sofferma, quindi, sul tema della riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, in primo luogo richiamando i contenuti del disegno di legge n. 1429, di iniziativa governativa, che incide su molti, significativi aspetti. In primo luogo, scompare la previsione costituzionale delle Province, quale articolazione territoriale della Repubblica. Scompare anche, per le Regioni, la previsione della "doppia velocità", quale disegnata dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione, che fu introdotto dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001. Sul versante regionale, soprattutto si incide sul riparto di competenze legislative. Scompare la legislazione concorrente, mentre la legislazione statale esclusiva si arricchisce di alcune nuove materie e funzioni, restando alle Regioni tutte le materie a quella non riservate. Le funzioni delle quali si arricchisce la competenza statale esclusiva nella enumerazione espressa del novellato articolo 117, secondo comma, sono: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; le norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro; l'ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; la previdenza complementare e integrativa; l'ordinamento degli enti locali, comprese le loro forme associative, e degli "enti di area vasta"; il commercio con l'estero; le norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; l'ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; le norme generali sul governo del territorio e sistema nazionale della protezione civile; la produzione, trasporto, distribuzione nazionali dell'energia; le infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Dunque, una parte significativa delle materie di legislazione concorrente "migra" alla competenza statale, ancorché quest'ultima venga circoscritta in alcuni casi

alla determinazione di "norme generali". Peraltro, la legge statale, d'iniziativa solo governativa, può intervenire in materia non riservata, se si pone l'esigenza di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzare programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. E', questa, una sorta di supremacy clause o di attrazione in sussidiarietà "verticale" della competenza legislativa: sovviene il riferimento all'articolo 72 della Costituzione tedesca, che legittima la legislazione del *Bund* per fini di tutela "dell'unità giuridica o dell'unità economica" (la medesima formulazione ora richiamata). Ancora, la legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di tutela, oltre che dei beni culturali com'è nell'ordinamento vigente, dei beni paesaggistici. La legge statale può delegare l'esercizio della funzione legislativa statale alle Regioni (anche solo alcune tra loro, ed anche per tempo limitato), previa intesa, salvo alcune materie non delegabili, specificamente indicate.

Per l'esercizio della funzione legislativa regionale, le Regioni sono chiamate a salvaguardare "l'interesse regionale alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e la formazione professionale". La ripartizione della competenza regolamentare si conforma alla ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. La legge statale può però delegare in una sua materia alle Regioni la potestà regolamentare. In materia di funzioni amministrative degli enti territoriali, si dispone che esse siano esercitate in modo da assicurare semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità degli amministratori. Per quanto concerne ancora gli enti territoriali (Comuni, Città metropolitane, Regioni), è costituzionalizzata la previsione di una loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, secondo quanto disposto con legge dello Stato a fini di coordinamento di finanza pubblica e del sistema tributario. Le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria, dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali, dal fondo statale, "assicurano" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali. Altri disegni di legge, di iniziativa parlamentare, intervengono sulla stessa materia, prospettando soluzioni talvolta orientate nella stessa direzione, talaltra in direzione diversa.

Il disegno di legge n. 1406, di iniziativa dei senatori Sacconi e altri, riformula l'articolo 114 della Costituzione, specificando che la Repubblica si ripartisce in tre livelli a elezione di primo grado: comuni, regioni e Stato. Viene previsto un principale livello di area vasta, identificato nella città metropolitana, al quale possono seguire altri enti per la gestione e il coordinamento delle funzioni che insistono sul territorio. Relativamente al sistema dei comuni, si rimette alla legge bicamerale la definizione del relativo sistema elettorale e delle funzioni fondamentali, che possono essere differenziate in relazione alle dimensioni dei comuni stessi. Si prevede altresì una dimensione minima del comune, funzionale ad ottenere economie di scala.

Il disegno di legge n. 414, di iniziativa del senatore Stucchi, prevede, con l'inserimento di un articolo 114-*bis* nella Carta costituzionale, la possibilità che a tutte le province, tramite specifici statuti adottati con legge costituzionale, siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa. Inoltre, per assicurare alle Province autonome la capacità di esercitare efficacemente i poteri normativi e amministrativi connessi con le nuove condizioni di autonomia, si riserva ad esse una quota significativa del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale. Con l'introduzione dell'articolo 116-*bis*, si prevede già che lo statuto di autonomia provinciale sia attribuito alla Provincia di Bergamo. Conseguentemente, è introdotto un articolo 133-*bis*, con il quale si stabilisce che, ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentino un apposito progetto di legge costituzionale.

Oltre al disegno di legge n. 574, di iniziativa dei senatori Zanettin ed altri, che prevede la soppressione dell'articolo 116 della Costituzione, altri disegni di legge intervengono sul medesimo articolo, modificandolo. Il disegno di legge n. 127, di iniziativa della senatrice Lanzillotta ed altri esplicita che la peculiare autonomia assicurata dagli statuti speciali al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta non sottrae queste regioni all'obbligo di concorrere,

con gli altri enti territoriali e con lo Stato, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti a livello di Unione europea ed internazionale. Il disegno di legge n. 143, di iniziativa del senatore Divina, prevede che le modifiche agli statuti speciali, adottati con legge costituzionale, richiedano la previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio o assemblea regionale o del consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale proseguendo nell'iter previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Il disegno di legge n. 1392, di iniziativa dei senatori Buemi ed altri, sopprime il terzo comma dell'articolo 116, con il quale la riforma del 2001 ha introdotto la possibilità anche per le Regioni a statuto ordinario di negoziare con lo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune determinate materie. Il disegno di legge n. 1408, di iniziativa del senatore Sonego ed altri, sostituisce il terzo comma dell'articolo 116, in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale, introducendo una clausola di salvaguardia che fa espressamente salve le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Il disegno di legge n. 305, di iniziativa del senatore De Poli, è volto a conferire al Veneto condizioni di autonomia speciale, in ragione delle specificità di carattere storico, culturale, linguistico ed economico di questa Regione. Stabilisce anche che alle Regioni a statuto speciale siano attribuite risorse finanziarie pari all'intero ammontare derivante dai tributi erariali riferibili al loro territorio.

Sempre intervenendo sull'articolo 116 della Costituzione, il disegno di legge n. 7, di iniziativa del senatore Calderoli, prevede che le Regioni possano deliberare, con propria legge sottoposta a referendum popolare, intese federative con altre Regioni territorialmente omogenee, per costituire una «Macroregione», con l'individuazione di organi comuni, di un proprio ordinamento e di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Inoltre, è inserito nella Carta costituzionale un parametro preciso che identifichi le risorse che dovranno restare ai territori, pari ad almeno il 75 per cento del gettito tributario generato in loco. Si prevede anche che la legge dello Stato individui le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisca le restanti funzioni ai comuni, alle province e alle regioni, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Identiche previsioni sono contenute nel disegno di legge di iniziativa popolare n. 543, che denomina «Comunità autonome» tali intese federative tra Regioni.

L'articolo 117, in materia di potestà legislativa, è oggetto di numerosi interventi modificativi. Oltre ai disegno di legge n. 1281, di iniziativa del senatore De Poli, e n. 1415, di iniziativa dei senatori Compagna e Buemi, volti a ridurre significativamente la potestà legislativa delle regioni, altri provvedimenti sono finalizzati ad assegnare alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina di singole materie, attualmente rientranti nella competenza legislativa concorrente, quali la tutela della salute (disegni di legge n. 253, di iniziativa del senatore D'Ambrosio Lettieri, e n. 732, di iniziativa della senatrice Taverna ed altri) e la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (disegno di legge n. 1281, di iniziativa del senatore De Poli). Si sottolinea, in particolare, il superamento dell'attuale sistema di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni delineato dal disegno di legge n. 1406. In tale provvedimento si precisa, infatti, quello che è funzione dello Stato, lasciando alle regioni la competenza su quanto residua. Sono indicati, in modo particolare, gli ambiti in cui si sviluppa la competenza legislativa regionale, definita più in termini di funzioni e obiettivi piuttosto che in quelli di materie. Sono assegnate allo Stato le funzioni amministrative nell'ambito della sua competenza esclusiva (salva la delega statale a una o più regioni, sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione), prevedendo che le restanti funzioni spettino alle regioni e ai comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Viene poi conferita dignità costituzionale al principio in base al quale i servizi pubblici possono essere gestiti da società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato ed efficiente da soggetti privati. Il disegno di legge n. 127, di iniziativa della senatrice Lanzillotta ed altri, amplia notevolmente l'elenco delle materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Esso prevede, infatti, lo spostamento di talune materie dall'ambito della legislazione concorrente, la configurazione di nuove materie di legislazione esclusiva, comprese alcune sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che tuttavia sono emerse in sede di contenzioso costituzionale come materie suscettibili di un'autonoma configurazione e riferibili alla competenza esclusiva dello Stato («norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa», «disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», «principi generali dell'ordinamento di Comuni, Province e Città metropolitane»). E' sostituito poi l'attuale terzo comma dell'articolo 117, concernente la legislazione concorrente, sia per aggiornare l'elenco delle relative materie, sia per ridefinire il rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale. In ordine al primo profilo si ha l'inserimento ex novo della materia del turismo, richiamata dall'ambito della competenza regionale residuale. Quanto al secondo aspetto, si prevede che la legge statale, che interviene in una materia di potestà concorrente, ove introduca una disciplina che renda necessario un coerente adeguamento da parte della legislazione regionale, possa stabilire un termine, non inferiore a centoventi giorni, per tale adeguamento. Il disegno di legge n. 1392, di iniziativa dei senatori Buemi ed altri, interviene anche sull'articolo 122 della Costituzione, introducendo disposizioni in materia di emolumenti e trattamenti previdenziali e assistenziali dei membri dei Consigli regionali e rinviando ad una legge dello Stato la disciplina relativa al conflitto d'interesse. Inoltre, con una modifica all'articolo 126, prevede che il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, sia adottato dopo aver acquisito il parere del Senato della Repubblica (anziché della Commissione parlamentare per le questioni regionali). Il disegno di legge n. 1426, di iniziativa della senatrice De Petris ed altri, introduce nell'articolo 127 la funzione di espressione del parere di merito, da parte del Senato, sulle azioni promosse dal Governo, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni. Lo stesso Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale. In caso di dubbio, la Corte stabilisce di chi sia la competenza. Sempre attraverso una integrazione all'articolo 127 della Costituzione, il disegno di legge n. 127, di iniziativa della senatrice Lanzillotta ed altri, assicura la possibilità di impugnazione nei confronti di quelle leggi regionali che, a seguito della vana scadenza del termine fissato dalla legislazione statale per l'adeguamento della legislazione regionale in una materia di competenza concorrente, risultino non più compatibili con la «nuova» disciplina statale e quindi eccedenti i limiti, di oggetto e/o di contenuto, propri della legislazione regionale. E' inoltre uniformata la procedura di impugnazione delle leggi regionali siciliane a quella operante per le leggi di tutte le altre regioni, comprese quelle a statuto speciale.

Il disegno di legge n. 1414, di iniziativa del senatore Tremonti, propone un intervento soppressivo dei richiami che subordinano il nostro ordinamento a quello dell'Unione europea all'articolo 117, primo comma, della Costituzione e, a seguire e nella stessa logica, anche agli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma.

Per quanto concerne la disposizione costituzionale riguardante il CNEL, I disegni di legge n. 1429, di iniziativa del Governo, n. 1265, di iniziativa del senatore Augello ed altri, n. 1392, di iniziativa dei senatori Buemi ed altri, n. 1416, di iniziativa dei senatori Monti e Lanzillotta, e n. 1420, di iniziativa dei senatori Chiti ed altri, prevedono la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mentre il disegno di legge n. 1280, di iniziativa dei senatori Buemi ed altri, dispone la trasformazione del predetto Consiglio nel Consiglio nazionale delle autonomie. Il nuovo organo ausiliario, oltre a compartecipare nell'elezione del Capo dello Stato, di parte del Consiglio superiore della magistratura e dei giudici costituzionali, gestirà in proprio la fase consultiva sulle nomine pubbliche, quella di controllo sulle pubbliche amministrazioni e quella sulle norme secondarie, assorbendo tutte le competenze delle sedi di concertazione Stato-regioni e Stato-autonomie locali. Si prevede che il Consiglio nazionale delle autonomie sia composto, oltre che da delegati regionali, da rappresentanti dei comuni facenti parte di aree metropolitane e da membri eletti nella circoscrizione Esteri. Per tutti i designati di secondo grado non sono previsti emolumenti aggiuntivi rispetto alla

carica di provenienza.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), dopo aver ringraziato la presidente Finocchiaro per l'ampia e articolata relazione, alla quale si rimette, osserva che molti dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare si discostano dalla proposta del Governo per molteplici aspetti.

In primo luogo, per quanto attiene al tema della riduzione del numero dei parlamentari, tutte le proposte si differenziano dal disegno di legge di iniziativa governativa, in quanto incidono anche sulla composizione della Camera dei deputati e non prevedono la nomina di 21 senatori da parte del presidente della Repubblica.

Per quanto concerne poi i criteri di rappresentanza territoriale, rileva come parecchi testi prospettino la necessità che le Regioni siano rappresentate, all'interno del Senato, in modo tendenzialmente proporzionale alla consistenza della popolazione e all'estensione dei rispettivi territori.

Segnala, inoltre, che si profilano, su questioni di assoluto rilievo, significative divergenze tra le proposte all'esame, sia per quanto attiene alla composizione del Senato, sia per quanto riguarda le sue funzioni.

In riferimento alla composizione, ove si accedesse ad una elezione di secondo grado, occorre compiere, a suo avviso, una scelta fondamentale tra due opzioni: da una parte, quella che configura un Senato di tipo federale, i cui componenti rappresentino esclusivamente le Regioni, sul modello del *Bundesrat* tedesco; dall'altra, l'opzione che immagina un Senato nel quale abbiano rappresentanza, oltre alle Regioni, anche le autonomie territoriali, sul modello del Senato francese.

Da tale scelta, infatti, discenderà la definizione del modello elettorale più idoneo, nonché delle funzioni del nuovo organismo. Orientati verso la prima delle due opzioni sono la proposta del Governo, nonché il disegno di legge n. 35, del senatore Zeller, nel quale però è espressamente prevista l'incompatibilità tra l'esercizio di funzioni di governo dei territori e la carica di senatore. Orientato, invece, sul modello francese è il disegno di legge n. 1416, dei senatori Monti e Lanzillotta.

In tutti gli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare prevale la soluzione dell'elezione diretta che, a suo avviso, appare più compatibile con il quadro costituzionale di riferimento, soprattutto ove fossero rafforzate le competenze legislative del nuovo Senato. Peraltro, la scelta di un sistema di elezione di secondo grado potrebbe determinare indirettamente effetti distorsivi sulla rappresentanza, soprattutto a danno di alcune formazioni politiche, così da incidere negativamente sul principio pluralistico.

Peraltro, anche se si accedesse all'ipotesi dell'elezione diretta, potrebbero essere garantiti i medesimi obiettivi di risparmio, prevedendo che l'elezione sia contestuale a quella dei consigli regionali e che il numero dei consiglieri regionali sia ridotto in misura corrispondente a quella dei senatori eletti, le cui indennità sarebbero pertanto a carico della Regione.

Sempre per quanto attiene alla composizione, ritiene preferibile, ove si optasse per un'elezione di secondo livello, escludere gli amministratori locali, in quanto il Senato, anche nella sua nuova veste, continuerà - seppur in modo diverso - ad essere titolare di funzioni legislative che, a suo avviso, non possono essere attribuite a soggetti che svolgono esclusivamente funzioni amministrative.

In merito alla differenziazione delle funzioni tra i due rami del Parlamento, osserva che, nel momento in cui si affida solo alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con l'Esecutivo, appare necessario rafforzare il ruolo di vigilanza, di controllo e di garanzia in capo alla seconda Camera, soprattutto qualora entrasse in vigore una legge elettorale orientata in senso fortemente maggioritario, come quella approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.

Ricorda, infine, che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno manifestato, in più sedi, alcune esigenze, segnalando questioni di assoluto rilievo, in particolare in riferimento alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Secondo le istanze dei rappresentanti delle Regioni, dovrebbe essere conservata la legislazione concorrente e, nello stesso tempo, occorrerebbe riconsiderare il sistema generale dei rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale.

Inoltre, si sono appuntate diverse critiche sulla soppressione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. In proposito, è stata segnalata la necessità che quella disposizione sia conservata e valorizzata, al fine di rendere quanto più attuale il modello di federalismo cosiddetto "a velocità variabile", che tenga conto della specificità dei diversi territori e delle diverse vocazioni autonomistiche delle Regioni.

Quanto alla modifica dell'articolo 119 della Costituzione, è stata sottolineata la necessità di attuare pienamente tale disposizione, per realizzare un modello avanzato di federalismo fiscale, che consenta a Comuni, Città metropolitane e Regioni la compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, eventualmente con l'espressa previsione di un divieto di procedere in senso inverso.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita a riconsiderare la decisione di delimitare l'oggetto dell'intervento di revisione, con l'esclusione dei disegni di legge costituzionale riguardanti la forma di governo. A suo avviso, infatti, esistono evidenti connessioni tra quest'ultima e la questione relativa al superamento del bicameralismo perfetto e, più in generale, al ruolo e alle funzioni del Parlamento. Insiste pertanto sulla possibilità di affrontare il tema della forma di governo eventualmente in modo autonomo e distinto, ma contestuale, rispetto all'*iter* di riforma ormai avviato.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur ritenendo prematuro iniziare la discussione sulla forma di Governo fin d'ora, comprende l'esigenza manifestata dal senatore Bruno e la *ratio* sottesa alla sua richiesta, essendo evidenti le connessioni esistenti tra forma di governo, bicameralismo e sistema delle garanzie.

La PRESIDENTE richiama i termini della decisione assunta in Ufficio di Presidenza, ribadendo la ragionevolezza della scelta di circoscrivere l'esame ai disegni di legge costituzionale relativi alla revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché alla disposizione riguardante il CNEL. Tuttavia, la richiesta, avanzata dal senatore Bruno, di esaminare anche i disegni di legge relativi alla forma di Governo potrà sicuramente essere considerata e discussa in un prossimo Ufficio di Presidenza.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento. Alcuni dei disegni di legge presentati, tra cui quello d'iniziativa del Governo, sono in contrasto con alcuni principi fondamentali della Costituzione. In particolare, segnala criticamente la scelta di prevedere un'elezione di secondo grado per il Senato, la cui composizione peraltro sarebbe integrata da senatori nominati dal Capo dello Stato. Tale opzione, a suo avviso, contrasta con il principio della sovranità popolare, sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Inoltre, la nuova architettura istituzionale che sembra prefigurarsi determinerebbe un evidente squilibrio tra i poteri dello Stato in favore del Governo. Non appaiono, infatti, adeguatamente preservati i necessari contrappesi, che caratterizzano gli Stati costituzionali a democrazia avanzata.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia che anche il suo Gruppo intende avanzare, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, una questione pregiudiziale, che si riserva di illustrare nella prossima seduta.

La PRESIDENTE avverte che per la discussione della questione pregiudiziale troverà applicazione l'articolo 93 del Regolamento: sulla questione, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si svolgerà un'unica discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti. Si effettuerà, quindi, un'unica votazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (pom.) del 16/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014
133ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134***

della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa***

esclusiva in materia di tutela della salute

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 15 aprile.

Il senatore CRIMI (*M5S*), come preannunciato nella seduta notturna di ieri, illustra una questione pregiudiziale. Osserva che la riforma della Costituzione repubblicana comporta un esercizio di sovranità che necessita un Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di veicolare e rappresentare democraticamente la popolazione nazionale. Riferendosi, in particolare, al disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, osserva che la proposta è volta a incidere profondamente sulla forma di Stato e di governo, modificando numerosi articoli della Carta fondamentale. Dopo aver ricordato che le Costituzioni sono opere dotate di senso unitario, per cui non è possibile modificare una delle sue parti, lasciando intatte le altre, rileva che l'attuale Parlamento non

può, in alcun modo, considerarsi legittimato ad intervenire sulla Carta costituzionale, in ragione dei gravi vizi di legittimità della legge elettorale con la quale sono stati eletti i parlamentari della legislatura in corso, così come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014. Tale circostanza, indebolendo significativamente anche la legittimità morale e politica dell'organo rappresentativo, avrebbe potuto abilitare le Camere ad intervenire esclusivamente su alcune significative questioni unanimemente sentite dal popolo italiano, come la riduzione del numero dei parlamentari e la soppressione dell'ente provincia nella Costituzione, senza però incidere sulla forma di Stato e sulla forma di governo.

Sulla questione pregiudiziale si apre quindi il dibattito.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che, se l'attuale Parlamento è da considerarsi illegittimo, lo sarebbero anche il Presidente della Repubblica e i Parlamenti delle due legislature precedenti a quella attuale, nonché, conseguentemente, i giudici della Corte costituzionale eletti dal Parlamento e quelli nominati dal Presidente della Repubblica. Annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole, pur non condividendo le motivazioni della proposta avanzata dal senatore Crimi, poiché il ragionamento prospettato nella sua proposta di questione pregiudiziale avrebbe effetti paradossali. L'illegittimità riguarderebbe, infatti, anche i Parlamenti delle precedenti legislature, in tal modo travolgendo tutti gli atti da essi compiuti.

Concorda, invece, con la proposta avanzata dal senatore Campanella, che sottolinea il contrasto tra il principio della sovranità popolare, sancito dall'articolo 1 della Costituzione, e l'elezione di secondo grado del Senato, così come proposta da alcuni disegni di legge costituzionale all'esame, tra cui quello di iniziativa governativa.

Osserva, peraltro, che l'effetto della prospettata riforma del bicameralismo, unito alla modifica della legge elettorale in senso fortemente maggioritario e al rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento, è suscettibile di determinare effetti distorsivi nell'equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato.

La senatrice LO MORO (*PD*), annunciando il voto contrario del proprio Gruppo, rileva che la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Campanella sembra non considerare il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, laddove si afferma che il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione. A suo avviso, la stagione delle riforme che il Parlamento sta avviando è pienamente rispettosa dei vincoli costituzionali contenuti nei principi supremi.

Inoltre, ritiene non condivisibile anche l'ulteriore obiezione di costituzionalità sollevata dal senatore Campanella, in riferimento alla prospettata mancanza di equilibrio nei rapporti tra Parlamento e Governo.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha espressamente riconosciuto la legittimità del Parlamento eletto con la legge elettorale pur dichiarata parzialmente incostituzionale. Conseguentemente, legittimo è lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, all'interno delle quali possono ben essere ricomprese anche quelle di revisione costituzionale.

Osserva, inoltre, che il carattere rappresentativo di un organo non presuppone necessariamente la sua elezione diretta, ben potendo essere assicurato in altre forme. Inoltre, a suo avviso, ogni ragionamento circa le modalità di composizione della seconda Camera è connesso alle funzioni che ad essa si intendono attribuire. Occorre, pertanto, preliminarmente decidere se il nuovo Senato debba essere una Camera politica, oppure essere l'espressione delle autonomie territoriali.

Conclude, preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, ritiene improprio formulare obiezioni di costituzionalità in questa sede.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che la sentenza della Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge elettorale vigente, ha di fatto prodotto una sostanziale delegittimazione dell'attuale Parlamento, che, a suo avviso, non potrebbe certamente procedere ad una revisione costituzionale di così vasta portata.
In riferimento alle censure contenute nella proposta di questione pregiudiziale avanzata dal senatore Campanella, sottolinea che la riforma del Senato prospettata dal disegno di legge di iniziativa governativa, soprattutto in riferimento alle modalità di elezione, rappresenta una limitazione degli spazi di partecipazione democratica, in tal modo suscettibile di incidere, in misura significativa, sul principio della sovranità popolare.

La PRESIDENTE, come già anticipato nella seduta notturna di ieri, avverte che sarà applicato l'articolo 93 del Regolamento. Pertanto, sulla questione pregiudiziale, benché sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettuerà un'unica votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di questione pregiudiziale è respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DE MONTE (*PD*) illustra il decreto-legge n. 16 del 2014, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
L?articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la validità degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali, e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, contenente disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità, entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.
Il decreto-legge si compone di 21 articoli, per lo più dedicati alla finanza locale ed alla situazione di

crisi finanziaria degli enti territoriali e formulati, in buona parte, in termini di novella alla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). Sono inoltre previsti interventi in materia di servizi ed edilizia scolastica. I primi due articoli modificano in più punti e con riguardo a diverse materie la legge di stabilità 2014, con particolare riferimento alle nuove imposte TASI e TARI.

Gli articoli da 3 a 5 contengono disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie, volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario, al contenimento della spesa per il personale, attraverso l?attuazione di specifici piani di riorganizzazione, nonché a favorire l'accensione di nuovi mutui nel biennio 2014-2015. Gli articoli 6 e 7 riguardano la contabilizzazione e la verifica del gettito derivante dall?imposta municipale (IMU) per il 2013.

L?articolo 8 prevede l?attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell?interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale. L?articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte per gli anni 2010-2012 dalla legge finanziaria 2010. L'articolo 10 reca alcune disposizioni di interesse delle province per l'anno 2014, in materia di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e di *spending review*. L?articolo 11 modifica la disciplina relativa alla relazione di fine mandato dei sindaci e dei presidenti delle province. L?articolo 12 concerne il contributo straordinario ai comuni che abbiano deliberato la fusione con altri comuni. L?articolo 13 dispone l?erogazione al comune di Lampedusa e Linosa del finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori per le annualità 2008 e 2009, per fronteggiare la situazione di emergenza connessa all?accoglienza dei profughi. L?articolo 14 disciplina l?applicazione dei fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, mentre l?articolo 15 disciplina l?assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione. L?articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all?ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo, nel contempo, un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma, inoltre, riproponendo parte del contenuto delle disposizioni già inserite nei decreti legge nn. 126 e 151 del 2013, interviene in ordine alla gestione commissariale di Roma capitale. L?articolo 17 reca disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale, mentre l?articolo 18 contiene misure in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali. L?articolo 19 riguarda i servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole, prorogando al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei relativi contratti, in essere al 31 dicembre 2013. Una proroga, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, è prevista anche per il termine per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per interventi di edilizia scolastica, nel caso di mancato affidamento dei lavori entro la medesima data. L?articolo 20 reca disposizioni in favore delle zone della regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, mentre l?articolo 21 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Nel rilevare che l?intervento legislativo appare particolarmente urgente a fronte della situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonché della difficile situazione occupazionale nel settore scolastico, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(*Doc.* LVII, n. 2) ***Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 aprile.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che, nell'ambito di competenza della Commissione, il documento esprime intenti non supportati da indicazioni sulla loro realizzazione.

In materia di personale della pubblica amministrazione, appare contraddittorio il richiamo alla necessità di un ricambio generazionale, alla luce del previsto blocco del *turn over*, così come non sembrano conciliarsi l'innalzamento della professionalità con la riduzione della spesa. Evidenzia, inoltre, l'assenza di un richiamo alla formazione, tema a suo avviso ineludibile, se si intende incrementare la professionalità.

Anche in merito ai sistemi di valutazione, mancano indicazioni concrete. Sono invece presenti irragionevoli divergenze per quanto riguarda la riduzione della contribuzioni e i blocchi stipendiali.

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni (*Open data)* e le attività di digitalizzazione sono presentate come novità, sebbene siano previsti come obbligatori già dall'inizio del 2013. Ritiene che sarebbe stato utile piuttosto prevedere forme sanzionatorie per i dirigenti inadempienti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) (*LN-Aut*) esprime la contrarietà del proprio Gruppo al documento in esame, che appare una riproposizione di contenuti già presentati dai precedenti governi.

Ritiene che gli interventi economici annunciati siano confusi e inconsistenti, privi di dati certi sulle prospettive di sviluppo, oltre che carenti di indicazioni in merito alle coperture finanziarie.

Rileva che, malgrado gli annunci del Governo, non sembrano essere messi in discussione i parametri indicati dall'Unione europea, né vi sono riferimenti espliciti quanto alla destinazione dei risparmi di spesa a favore del settore della sicurezza e a favore delle politiche volte ad affrontare il crescente fenomeno dell'immigrazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime un giudizio negativo sul complesso della strategia di politica economica delineata nel Documento di economia e finanza.

Innanzitutto, il Governo presuppone la realizzazione di riforme istituzionali di carattere strutturale, il cui esame in Parlamento è stato appena avviato o, addirittura, deve ancora iniziare. In secondo luogo, la copertura finanziaria, che deriverà dalla revisione della spesa pubblica, dall'aumento del gettito IVA e dal raddoppio dell'imposta sulle plusvalenze delle quote della Banca d'Italia, appare insufficiente e incerta. Osserva che le misure annunciate dal Governo per le fasce di reddito da lavoro dipendente più basse appaiono contraddittorie rispetto al mantenimento del blocco contrattuale per il pubblico impiego, mentre l'abolizione delle detrazioni per il coniuge a carico avrà effetti negativi soprattutto in quelle zone dove si registrano alte percentuali di disoccupazione femminile.

In generale, osserva che, in assenza degli investimenti, pur annunciati, non potranno essere finanziate quelle misure anticicliche che avrebbero potuto stimolare l'occupazione e la domanda interna.

Preannuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, rileva possibili profili di criticità in riferimento alla disposizione costituzionale sull'equilibrio di bilancio. Infatti, il Governo prospetta il ricorso all?indebitamento strutturale, che l'articolo 81 della Costituzione consente, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, solo al verificarsi di eventi eccezionali, che non possono certo ravvisarsi nell'attuale

congiuntura economica, dal momento che il ciclo recessivo è in atto ormai da diversi anni.

Il senatore SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che, con il Documento di economia e finanza, il Governo ha assunto impegni concreti per favorire la ripresa economica, in particolare riguardo al pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni e all'attuazione delle riforme costituzionali. Per la realizzazione di tali misure, tuttavia, è necessario, a suo avviso, che anche il Parlamento assicuri responsabilmente un'ampia collaborazione. Nell'annunciare un voto favorevole, quindi, sottolinea che il Gruppo del Partito Democratico non farà mancare il proprio contributo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(131) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime***

(928) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Soppressione di enti intermedi***

(1373) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CRIMI ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici***

(1390) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARAN. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica***

(1407) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Doris LO MORO ed altri. - Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione***

(1448) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paolo ROMANI ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province***

- e petizione n. 1124 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 131, 928, 1373, 1390 e 1407, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1448 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di trattare il disegno di legge n. 1448, d'iniziativa del senatore Paolo Romani e altri, congiuntamente ai disegni di legge n. 131 e connessi.

Il relatore TORRISI (*NCD*) illustra quindi il disegno di legge n. 1448, che interviene sul Titolo V della Parte II della Costituzione, sopprimendo, ovunque ricorra, il riferimento all'ente Provincia. Esso dispone, inoltre, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma costituzionale, le Province siano soppresse e siano individuate, con legge dello Stato, le modalità di trasferimento delle loro funzioni alle Città metropolitane, ai Comuni e alle loro forme associative.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore TORRISI (*NCD*) si riserva di presentare, in una prossima seduta, una proposta di testo unificato da adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) auspica che sia adottato, quale testo base per il seguito della discussione, il disegno di legge a prima firma del senatore Crimi. Inoltre, in considerazione della dichiarazione d'urgenza deliberata sui disegni di legge in titolo, ritiene opportuno che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato quanto prima.

La PRESIDENTE ricorda che, nella seduta notturna di oggi e nelle sedute che saranno convocate martedì 22 aprile e mercoledì 23 aprile, è previsto lo svolgimento della discussione generale sui disegni di legge costituzionale di revisione della Parte II della Costituzione. Assicura comunque che il seguito dell'esame dei disegni di legge per l'abolizione delle Province, per l'adozione del testo base e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, sarà inserito all'ordine del giorno della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per le ore 20,30, è anticipata alle ore 19 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom.) del 16/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014
134ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della***

Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426 e 1429, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1454 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di trattare il disegno di legge costituzionale n. 1454, d'iniziativa del senatore Minzolini e altri, congiuntamente ai disegni di legge costituzionale n. 7 e connessi.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra quindi il disegno di legge di riforma costituzionale n. 1454, volto principalmente a ridurre il numero dei parlamentari, a sopprimere la circoscrizione Estero, a semplificare e accelerare il procedimento legislativo. Inoltre, prevede che la questione di fiducia sia votata dalle due Camere in seduta comune.

Quanto alla composizione, si stabilisce che il Senato sia eletto a suffragio universale e diretto, che i seggi siano ripartiti tra le Regioni in modo proporzionale alla popolazione e che questi siano comunque non inferiori a sette, tranne che per la Valle d'Aosta e il Molise, a cui sono attribuiti, rispettivamente, uno e due seggi.

La funzione legislativa è esercitata da entrambe le Camere solo per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di stabilità e di bilancio, le leggi elettorali e di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea. Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le materie riguardanti gli affari esteri e dell'Unione europea, la giustizia, la tutela dei diritti civili e sociali, le politiche dell'immigrazione, la difesa, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, il coordinamento della legislazione statale con quella regionale. Tutte le altre materie sono di competenza della Camera dei deputati.

Si prevede che i decreti-legge debbano contenere disposizioni omogenee e il termine per la loro conversione è ridotto da 60 a 45 giorni. Inoltre, il Governo non può procedere alla reiterazione di precedenti decreti.

È prevista, infine, l'istituzione di una Commissione bicamerale per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice NUGNES (*M5S*) formula osservazioni critiche sulla riforma costituzionale proposta dal Governo. Innanzitutto, non ritiene non condivisile il superamento del bicameralismo paritario che, oltre a consentire un esame approfondito e ponderato nell'istruttoria legislativa, rappresenta un presidio costituzionale di equilibrio e di bilanciamento fra i poteri, soprattutto nel rapporto fra Parlamento e Governo. A suo avviso, l'obiettivo di riduzione dei costi della politica potrebbe essere perseguito più efficacemente con la diminuzione del numero dei parlamentari e con una significativa riduzione delle loro indennità.

Inoltre, le norme contenute nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo presentano ulteriori criticità, sia per quanto riguarda la composizione del Senato, sia per quanto attiene alle sue funzioni. In primo luogo, esprime riserve sulla disposizione che affida ai consigli regionali e alle assemblee dei sindaci della Regione il potere di eleggere, al loro interno, i membri della seconda Camera. Ciò, a suo avviso, rappresenta un *vulnus* al principio della sovranità popolare, considerando che il nuovo Senato parteciperà comunque al procedimento legislativo, oltretutto in una posizione di parità con l'altra Camera per l'approvazione delle leggi di rango costituzionale. Critica anche la scelta di prevedere una quota significativa di senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Inoltre, la maggioranza dei membri del nuovo Senato dovrebbe continuare a svolgere contestualmente funzioni rappresentative e di governo a livello regionale e locale. A suo avviso, il cumulo degli incarichi non appare compatibile con gli impegni che quelle funzioni comportano. Peraltro, in base al modello configurato dal disegno di legge costituzionale governativo, sarebbero chiamati a svolgere funzioni legislative, nel nuovo Senato, anche rappresentanti delle autonomie locali, che sono titolari esclusivamente di competenze amministrative.

L'obiettivo di semplificazione del procedimento legislativo non sarebbe raggiunto. Al contrario, esso rischia di complicarsi notevolmente, proprio in ragione delle differenti procedure previste in relazione agli ambiti di competenza delle due Camere.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ricorda che, dopo la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, che ha rilevato i gravi vizi di legittimità della legge elettorale con la quale sono stati eletti i parlamentari della legislatura in corso, l'attuale Parlamento non può considerarsi legittimato ad apportare alla Costituzione modifiche così incisive come quelle annunciate dal Governo.

Esprime valutazioni molto critiche sul nuovo impianto, che sarebbe volto ad assicurare la governabilità, ma con grave pregiudizio del principio di rappresentanza democratica. A suo avviso, anche il tema della riduzione del numero dei parlamentari dovrebbe essere considerato con estrema cautela, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentanza quanto più ampia e articolata della popolazione e della necessità di assicurare una rappresentanza parlamentare anche alle forze politiche minori. La riduzione dei costi della politica può essere ottenuta, piuttosto, mediante una revisione della spesa degli organi parlamentari, a partire da una significativa riduzione delle indennità.

Osserva che le modifiche che si intendono apportare al procedimento legislativo rischiano di creare incertezza sulla ripartizione delle competenze tra le due Camere.

Quanto alla composizione del Senato, è irragionevole, a suo avviso, attribuire a rappresentanti regionali e locali anche la funzione di senatori. Ciò determinerebbe, infatti, un continuo rinnovo parziale dell'organo parlamentare, dal momento che il mandato dei suoi componenti scadrebbe in tempi diversi.

Peraltro, ritiene inoltre incongruo attribuire contestualmente agli stessi soggetti, da una parte, funzioni complesse di rappresentanza e governo del territorio e, dall'altra, l'esercizio delle attività riconducibili alle competenze della seconda Camera.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) esprime valutazioni critiche sulla riforma costituzionale proposta dal Governo. Si sofferma, in primo luogo, sulla composizione del nuovo Senato, ritenendo che non sia condivisibile la norma che prevede la rappresentanza paritaria delle Regioni, a prescindere dalla loro popolazione, né quella che consente al Presidente della Repubblica di nominare 21 senatori, i quali potrebbero influire in modo decisivo sul procedimento legislativo e sulle nomine di competenza del Senato. Quanto alla ripartizione delle funzioni tra i due organi parlamentari, a suo avviso, il Senato risulterebbe fortemente depotenziato: infatti, sarebbe escluso dalla compartecipazione all'indirizzo politico e dal rapporto fiduciario con il Governo e sarebbe privato della funzione legislativa ordinaria.

Segnala alcuni aspetti critici anche con riferimento alle norme di modifica del Titolo V, che ampliano l'ambito di competenza esclusiva dello Stato e sopprimono solo apparentemente, a suo avviso, le materie di legislazione concorrente. Infatti, nelle materie per le quali è riservato allo Stato solo il compito di definire le norme generali, potrebbero insorgere nuovi conflitti di competenza con le Regioni, competenti ad adottare la normativa di dettaglio.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) esprime una netta contrarietà ad una riforma costituzionale improntata al monocameralismo, all'accentramento amministrativo e al rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo. Osserva che, nella nuova architettura istituzionale, sono ulteriormente compressi gli spazi di partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese e risulta pregiudicata la rappresentanza della popolazione, anche in considerazione dell'approvazione, da parte della Camera dei deputati, di una legge elettorale maggioritaria.

Rileva, inoltre, che l'attribuzione del potere d'inchiesta alla sola Camera dei deputati pregiudica la capacità del Parlamento di controllare l'operato del Governo, i cui poteri sono peraltro ampliati anche dalla possibilità di indicare i disegni di legge da approvare entro una data certa.

Ritiene che siano altre le questioni alle quali riservare prioritaria attenzione. Con il disegno di legge n. 702, di cui è prima firmataria, si interviene su temi di assoluto rilievo, ampliando gli spazi di democrazia diretta e la partecipazione dei cittadini alla decisione pubblica. La proposta, in primo luogo, intende assicurare ai cittadini che le loro proposte di legge siano effettivamente discusse e approvate in Parlamento, anche con l'introduzione dell'istituto del *referendum* propositivo. La

popolazione potrebbe esprimere una valutazione sulle leggi approvate, mediante il *referendum* confermativo. Inoltre, la validità della consultazione referendaria popolare dovrebbe prescindere dal raggiungimento del *quorum*. Infine, si introduce la possibilità di revocare il mandato conferito - mediante le elezioni - ai parlamentari che non abbiano ottemperato agli impegni assunti con gli elettori.

La PRESIDENTE comunica che le sedute dedicate alla discussione avranno luogo nella giornata di martedì 22 aprile (alle ore 10, alle ore 14 e alle ore 20,30) e nella giornata di mercoledì 23 aprile (alle ore 14 e alle ore 20,30). I senatori che intendano parlare in un'altra seduta rispetto a quella prevista sono pregati di concordare una sostituzione con un altro senatore e di comunicare l'avvenuto scambio alla segreteria della Commissione affari costituzionali. In caso di assenza alla seduta, si intende che il senatore iscritto a parlare abbia rinunciato.

Per quanto riguarda l'indagine conoscitiva che, previo assenso del Presidente del Senato, la Commissione ha convenuto di svolgere nell'ambito dell'istruttoria legislativa per i disegni di legge in titolo, invita i Gruppi a indicare un numero massimo di tre esperti da convocare in audizione. Come già concordato in Ufficio di Presidenza, nelle successive fasi del procedimento, nel caso in cui maturasse l'esigenza di un approfondimento su aspetti specifici, altri soggetti potranno essere convocati in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 17 aprile, già convocata per le ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (ant.) del 22/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 22 APRILE 2014
135ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda le determinazioni assunte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in riferimento ai disegni di legge costituzionale nn. 7 e connessi, in materia di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL. Come convenuto, alla discussione generale, che già ha avuto inizio nella seconda seduta pomeridiana di mercoledì 16 aprile, sono riservate la presente seduta, le ulteriori sedute convocate per la giornata odierna, alle ore 14 e alle ore 20,30, nonché altre due sedute, convocate per la giornata di domani: una seduta pomeridiana che avrà inizio alle ore 14 e una seduta notturna, che avrà inizio alle ore 20,30. Si è inoltre deciso che, in un'ulteriore seduta, precedente a quella nella quale sarà adottato il testo base, un senatore per Gruppo potrà esprimere la posizione del Gruppo di appartenenza allo scopo di orientare i relatori per le fasi successive dell'esame.

Ricorda, inoltre, che è stato diffuso e distribuito l'elenco degli iscritti a parlare. I senatori non presenti alla seduta nella quale sono iscritti si intende che abbiano rinunciato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119***

della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato***

delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 16 aprile.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva, in primo luogo, che, nel corso del dibattito sviluppatosi negli ultimi trent'anni, il tema delle riforme costituzionali è stato spesso condizionato dalla incapacità della classe politica di comprendere le cause profonde della crescente sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. I partiti non hanno saputo cogliere i motivi della crescente disaffezione nei confronti della politica, né sono stati in grado di introdurre, nella propria organizzazione interna, le misure necessarie per prevenire fenomeni di corruzione, che molto hanno influito nell'accrescerne il discredito. Ciò ha determinato una grave crisi della rappresentanza, le cui cause sono state spesso individuate in una presunta inadeguatezza dell'architettura costituzionale. Per questo motivo, si è prospettata in modo ricorrente la necessità di interventi di revisione: talvolta, la Costituzione è stata ampiamente modificata, come nel 2001, in occasione della riforma del Titolo V, mentre in altri casi sono state modificate singole disposizioni. Ricorda, in proposito, la recente introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nell'articolo 81 della Costituzione.

Tuttavia, a suo avviso, l'approvazione superficiale e affrettata di leggi costituzionali ha determinato effetti negativi, richiedendo ulteriori interventi di riforma. Ad esempio, piuttosto che attuare pienamente il principio autonomistico, già presente *in nuce* tra i princìpi fondamentali, la riforma del Titolo V ha prodotto un ampio contenzioso tra i livelli di governo, per ovviare al quale la soluzione ora proposta è orientata verso un sostanziale neocentralismo.

Quanto alla proposta di superamento del bicameralismo perfetto, avanzata dal Governo, rileva che la configurazione del Senato come organo di secondo livello, associata ad una nuova legge elettorale di impostazione maggioritaria, rischia di produrre effetti distorsivi sulla rappresentanza e di creare uno squilibrio tra i poteri dello Stato.

Pur condividendo l'obiettivo di semplificare il procedimento legislativo, mediante una distinzione delle materie di competenza di ciascuno dei due rami del Parlamento, ritiene opportuno attribuire al Senato più ampi poteri di garanzia e controllo sull'operato del Governo, per non compromettere il delicato equilibrio istituzionale previsto dalla Costituzione.

Infine, osserva che, per garantire una rappresentanza quanto più ampia possibile e anche per restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni, sarebbe preferibile conservare l'elezione a suffragio universale del Senato con un sistema proporzionale e contestualmente ampliare gli strumenti di democrazia diretta.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur valutando positivamente il

complesso della proposta di riforma costituzionale avanzata dal Governo, segnala alcuni aspetti critici che, a suo avviso, richiedono interventi migliorativi.

In primo luogo, rileva che la definizione del modello del nuovo Senato appare priva di sistematicità: infatti, ad esso sarebbe attribuita una pluralità di funzioni - competenza legislativa in alcune materie, ruolo di garanzia e controllo, compiti di rappresentanza territoriale - che tuttavia non risultano coordinate in modo organico, finendo con il trasformare la seconda camera in un'istituzione ibrida. Sarebbe preferibile, in via prioritaria, definire in modo più chiaro il rapporto tra i diversi livelli di governo. Solo all'esito di questa preventiva operazione di razionalizzazione, sarà possibile ragionare sulla configurazione della seconda Camera, la cui composizione dovrà essere strettamente conseguente alle funzioni ad essa attribuite. Le soluzioni possibili sono molteplici: da una parte, sul modello del *Bundesrat* tedesco, il nuovo Senato, eletto indirettamente, potrebbe partecipare solo parzialmente alla funzione legislativa. In alternativa, potrebbe ipotizzarsi un modello nel quale alla seconda Camera siano attribuite funzioni legislative su materie specifiche, diverse da quelle attribuite all'altra Camera.

In secondo luogo, quanto alla composizione del nuovo Senato, formula osservazioni critiche sulla equiparazione prevista tra la rappresentanza delle Regioni e quella degli enti locali: a suo avviso, sarebbe inopportuno attribuire funzioni legislative anche a soggetti che hanno competenze amministrative. Al contrario, sarebbe preferibile prevedere che il Senato sia composto esclusivamente da rappresentanti regionali, anche in misura proporzionale alla popolazione di ciascuna Regione.

Quanto alla riforma del Titolo V, realizzata con la revisione costituzionale del 2001, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulle scelte allora compiute, pur riconoscendo alcune incongruenze nel riparto di competenze. Sarebbe opportuno, a suo avviso, rafforzare il ruolo delle Regioni e il principio di sussidiarietà, eventualmente prevedendo la possibilità che Stato e Regioni possano reciprocamente delegare le proprie competenze, in base alle esigenze e alle istanze dei territori.

Una volta definiti gli obiettivi di politica generale, sarebbe preferibile, a suo avviso, rimettere alla negoziazione tra i livelli di governo la regolazione puntuale delle specifiche materie, in tal modo rafforzando la concertazione con gli enti territoriali.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime valutazioni critiche sulla riforma costituzionale prospettata dal Governo. Infatti, il superamento del bicameralismo paritario, in particolare nelle forme indicate nel disegno di legge costituzionale n. 1429, rischia di contrarre gli spazi di rappresentanza dei cittadini, riducendo la possibilità di partecipazione alla vita politica del Paese.

Peraltro, il Parlamento attualmente in carica, essendo stato eletto sulla base di una legge elettorale parzialmente dichiarata incostituzionale, non risulta pienamente legittimato ad approvare una riforma che incide tanto profondamente sull'assetto istituzionale. Sarebbe preferibile, invece, avviare un'ampia indagine conoscitiva, interpellando anche i cittadini, per fornire elementi utili all'elaborazione di un organico progetto di riforma, che dovrebbe però essere portato a compimento nella prossima legislatura.

A suo avviso, il nuovo Senato dovrebbe essere composto da 158 senatori, eletti per due terzi a suffragio universale diretto e per un terzo dai consigli regionali ed eventualmente dai consigli delle autonomie locali, sul modello del Senato spagnolo. La previsione del divieto di mandato imperativo dovrebbe essere affiancata alla possibilità, per gli elettori, di revocare l'incarico del senatore eletto, secondo il meccanismo di *recall* di ispirazione statunitense.

Pur ritenendo condivisibile attribuire ad una sola Camera la titolarità del rapporto di fiducia, sottolinea la necessità di ampliare gli strumenti di garanzia e di controllo sull'operato dell'Esecutivo, anche mediante atti di indirizzo.

Sempre in riferimento alle competenze del nuovo Senato, ritiene opportuno valorizzarne le funzioni nella fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione, per consentire una partecipazione attiva alla definizione delle politiche europee che, a suo avviso, risultano troppo spesso orientate solo da alcuni Stati.

Sarebbe inoltre opportuno che un'apposita commissione elabori valutazioni di impatto sugli effetti delle normative europee, sull'esempio delle competenze attribuite, nell'ordinamento britannico, alla Camera dei Lord.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), richiamandosi alle considerazioni espresse dalla senatrice De Petris, osserva che le ragioni della profonda crisi delle istituzioni democratiche deve essere ricercata nella incapacità della classe politica di attuare pienamente il dettato costituzionale. Pertanto, non sembra opportuna una riforma della Costituzione, che, come prospettata nel disegno di legge di iniziativa governativa, sia sostanzialmente diretta ad accrescere ulteriormente l'efficacia e la rapidità dell'azione del Governo. Il sistema risulta infatti eccessivamente orientato in senso decisionista, considerando la riforma della legge elettorale, approvata dalla Camera dei deputati: essa infatti, per garantire la governabilità, sacrifica eccessivamente la rappresentanza, mediante un sistema di soglie di sbarramento che penalizza i partiti minori.

Per restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni, invece, occorre favorire quelle forme di partecipazione democratica capaci di integrare la rappresentanza politica, senza lasciare spazio a soluzioni demagogiche, spesso condizionate dalla contingenza politica.

Pur condividendo la necessità di superare il sistema bicamerale paritario, rileva che la previsione dell'elezione indiretta del Senato mortifica ulteriormente il principio rappresentativo, finendo con il pregiudicare gli equilibri istituzionali, in particolare a danno del ruolo e delle prerogative del Parlamento.

Infine, richiama sinteticamente i contenuti del disegno di legge costituzionale n. 1426, di iniziativa dei senatori del suo Gruppo: esso prevede l'elezione a suffragio universale dei deputati e dei senatori, la riduzione del numero dei parlamentari e una distinzione di competenze tra le due Camere. In particolare, al Senato vengono attribuite alcune funzioni legislative esclusive, soprattutto in materia di recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente, nonché funzioni di vigilanza sull'operato del Governo, come pure l'espressione di un parere di costituzionalità su tutte le leggi approvate, in via esclusiva, dalla Camera dei deputati.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) auspica che gli interventi in discussione generale possano fornire un contributo costruttivo capace di orientare le fasi successive dell'esame, sull'esempio di quanto avvenne in Assemblea Costituente. In quella sede, il dibattito fu particolarmente fecondo ed emersero posizioni articolate anche tra esponenti del medesimo partito. Tutti però furono animati dalla volontà di approvare una Costituzione quanto più possibile condivisa e capace di orientare la vita dello Stato.

Purtroppo, nonostante tali auspici, l'attuale dibattito sembra caratterizzato da un doppio condizionamento: da una parte, la presenza, tra i testi all'esame, di un disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa; dall'altra, l'indicazione della data del 25 maggio come orizzonte temporale entro il quale dovrebbe essere definito, almeno in Senato, il progetto di riforma. Quest'ultimo profilo risulta, a suo avviso, incomprensibile, in quanto né le consultazioni europee, né l'inizio del semestre italiano di presidenza dell'Unione dovrebbero interferire con la riforma costituzionale riguardante il superamento del bicameralismo perfetto e la revisione del Titolo V.

Quanto ai contenuti del disegno di legge del Governo, rileva che il nuovo Senato sembra prescindere completamente dal quadro costituzionale di riferimento, in quanto non appare chiara l'evoluzione in senso federale o regionale della forma di Stato.

Pur riconoscendo necessario superare il bicameralismo perfetto, non conviene con la soluzione ipotizzata, che consegna un bicameralismo residuale, nel quale le due Camere continuano a svolgere funzioni paritarie esclusivamente per l'approvazione delle leggi costituzionali o di revisione costituzionale. Al contrario, la seconda Camera dovrebbe avere competenza paritaria anche per l'approvazione di leggi ordinarie che incidono sui diritti civili e sulle libertà fondamentali. Nello stesso

tempo, essa dovrebbe assumere una funzione di controllo e di garanzia, sul modello del Senato americano.

Esprime inoltre riserve sulla elezione di secondo grado che, oltre a presentare profili critici in rapporto al principio democratico, rischia di configurarsi come una scelta d'apparato. L'opzione configurata nella proposta dell'Esecutivo è, inoltre, molto diversa dal modello francese, che prevede un'elezione indiretta, basata però su collegi elettorali molto ampi, composti da un elevato numero di "grandi elettori". Peraltro, appare incongruo attribuire ad una camera formata attraverso un'elezione di secondo grado e caratterizzata da una presenza significativa di membri di diritto o nominati, il potere di modificare la Costituzione.

A suo avviso, l'obiettivo dell'iniziativa governativa è solamente quello di porre in essere un'operazione di propaganda elettorale, volta ad assecondare le pulsioni più demagogiche, mentre, in una materia così sensibile e così rilevante per la vita dello Stato, occorre procedere con attenzione e ponderando adeguatamente ogni scelta.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) evidenzia, in via preliminare, l'intenzione di fornire, come cittadino prim'ancora che come parlamentare, un proprio contributo a progetti di riforma costituzionale di tale rilievo e di così ampia portata. Esprime, quindi, il suo apprezzamento per molte delle considerazioni svolte dal senatore Caliendo, rilevando che l'iniziativa governativa si caratterizza per finalità molto discutibili. In particolare, essa incide in misura negativa sugli spazi della rappresentanza democratica, senza perseguire, in modo coerente, né l'obiettivo del superamento del bicameralismo perfetto, né la riduzione dei costi della politica, tanto meno lo snellimento del processo legislativo.

Il superamento del bicameralismo perfetto, a suo avviso, dovrebbe realizzarsi nella prospettiva di differenziare le funzioni tra le due Camere, che però devono entrambe essere elette direttamente dai cittadini. Richiamando i contenuti del disegno di legge di iniziativa governativa, rileva che un Senato formato da amministratori già impegnati sul territorio e sostanzialmente privato di una reale incidenza nel procedimento legislativo rischia di determinare effetti negativi e controproducenti.

Più opportuno sarebbe invece ridurre il numero dei parlamentari e uniformare i requisiti di elettorato passivo e attivo per la Camera e per il Senato.

Dopo aver espresso le sue riserve sulla previsione dei ventuno senatori nominati dal Presidente della Repubblica, manifesta la propria preoccupazione sugli effetti di una riforma costituzionale che è volta a realizzare un sistema parlamentare sostanzialmente monocamerale, al quale si collega una riforma della legge elettorale orientata in senso radicalmente maggioritario. Verrebbero meno, in tal modo, le opportune garanzie che consentono di realizzare un corretto equilibrio fra i poteri, che caratterizza il costituzionalismo avanzato.

Nel confermare l'assoluto rispetto che il movimento politico al quale appartiene nutre nei confronti delle istituzioni democratiche, diffida di riforme costituzionali che alterano le regole democratiche per finalità elettorali e per obiettivi legati alla mera contingenza politica.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ribadisce l'orientamento generale del proprio Gruppo, precedentemente tratteggiato dalla senatrice Fattori, fondato sulla carenza, da parte dell'attuale Parlamento, della legittimazione politica ad adottare un'organica riforma costituzionale, dal momento che le Camere sono state elette sulla base di una legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima.

Risulta, quindi, evidente l'intento propagandistico del disegno di legge governativo, che si caratterizza per una torsione decisionista e a tratti autoritaria: la previsione di un Senato non elettivo, con funzioni di fatto meramente consultive, si innesta in un sistema nel quale l'altra Camera, titolare del rapporto di fiducia, è formata in base ad una legge elettorale fortemente maggioritaria, suscettibile di alterare in misura irragionevole il principio rappresentativo.

Peraltro, il nuovo Senato delle autonomie, così come configurato nel disegno di legge governativo, è

composto sulla base di criteri eterogenei: da una parte, sono previsti ventuno senatori nominati dal Presidente della Repubblica per sette anni, privi di legittimazione popolare; dall'altra, la rappresentanza delle autonomie territoriali appare del tutto incoerente con la consistenza demografica delle singole Regioni, con la conseguenza che regioni di piccole dimensioni, come la Valle d'Aosta o il Molise, avranno la medesima rappresentanza di Regioni di grandi dimensioni, come la Lombardia o la Sicilia.

Peraltro, i cittadini sono privati del diritto di eleggere direttamente i senatori, in coerenza con le scelte già compiute in materia di province. Nello stesso tempo, non vengono adeguatamente potenziati gli istituti di democrazia diretta, quali il *referendum* propositivo o l'introduzione del cosiddetto "*quorum* zero" per i *referendum* abrogativi, analogamente ai modelli esistenti in Svizzera, in Baviera e in numerosi stati americani. Occorre inoltre rafforzare, a suo avviso, lo strumento dei disegni di legge di iniziativa popolare.

Per quanto riguarda invece le funzioni della seconda Camera, ritiene necessario configurare un assetto parlamentare nel quale al Senato siano attribuite innanzi tutto funzioni di garanzia e di controllo, e nello stesso tempo siano riservate competenze paritarie nel procedimento legislativo, non soltanto per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ma anche in riferimento alle leggi elettorali e a quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, nonché nella formazione e nel recepimento della normativa europea.

La senatrice DE MONTE (*PD*) ricorda, preliminarmente, come l'attuale Parlamento sia dotato di una piena legittimità politica, anche sul versante delle riforme istituzionali e, a tale riguardo, dà lettura di alcuni passaggi contenuti nelle motivazioni della sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale, in cui si afferma che la dichiarazione di parziale incostituzionalità della legge elettorale non possa produrre effetti sulle precedenti consultazioni elettorali, il cui procedimento deve considerarsi chiuso all'atto della proclamazione degli eletti.

In secondo luogo, ritiene che il testo base da adottare per il prosieguo della discussione non possa che essere il disegno di legge di iniziativa del Governo, in considerazione del carattere di ampio respiro che ne caratterizza l'impianto, in quanto esso affronta sia la questione del superamento del bicameralismo perfetto, sia il nuovo assetto di competenze tra lo Stato e le autonomie territoriali, sia la riduzione del costo delle istituzioni e degli apparati pubblici.

Richiama, poi, il fatto che, nel programma di Governo della coalizione di centro-sinistra per le elezioni del 2006, uno dei punti qualificanti delle riforme costituzionali consistesse proprio nella creazione di un Senato delle Regioni e delle autonomie, ad elezione indiretta. Peraltro, l'esigenza di superare il bicameralismo perfetto è stata costantemente richiamata da tutti i comitati e le commissioni sia parlamentari sia di studio che hanno lavorato negli ultimi trent'anni, a partire dal Comitato Bozzi fino alla Commissione dei saggi coordinata dal ministro Quagliariello nel governo Letta, senza dimenticare il cosiddetto "decalogo Spadolini" risalente a più di trent'anni fa.

Il merito del governo Renzi consiste, a suo avviso, nell'essersi fatto carico di tali problemi e di aver assunto una coraggiosa iniziativa volta a dare piena attuazione al Senato "eletto su base regionale" prospettato dalla Costituzione, ossia una Camera espressione del pluralismo delle articolazioni territoriali e di quelle che Mortati definiva le forze vive del Paese.

Auspica, quindi, che la Commissione possa focalizzarsi su una riforma costituzionale in cui la sola Camera dei deputati mantenga il raccordo fiduciario con il Governo e la competenza legislativa primaria, mentre il Senato assuma il ruolo di centro nevralgico e strategico delle scelte politiche e legislative delle autonomie territoriali.

Per quanto concerne, poi, le modalità di composizione, la presenza dei sindaci deve ritenersi coerente con la tradizione municipalistica della storia italiana: d'altra parte, proprio nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente, venne approvato un ordine del giorno che prevedeva l'elezione indiretta dei senatori, ma che non trovò successivo esito per la difficoltà di bilanciare la rappresentanza dei

comuni di grandi dimensioni con quella delle piccole realtà urbane.

Invece, il nuovo Senato delle autonomie, delineato dal progetto di riforma del Governo, appare coerente con l'esigenza di tutela delle diverse realtà territoriali. Inoltre, esso si deve caratterizzare per l'elezione di secondo grado, proprio in quanto funzionale ad esprimere il punto di vista dei territori sulle leggi statali, che incidono sulla competenza delle regioni e dei comuni: infatti, se il Senato continuasse ad essere eletto direttamente dal popolo, non si comprenderebbe la sua esclusione dal vincolo fiduciario.

Giudica, poi, opportune alcune precise modifiche alla proposta governativa: in primo luogo, considerato che la futura Camera dei deputati dovrebbe essere eletta con un sistema basato su un forte premio di maggioranza e, quindi, non corrispondente agli effettivi rapporti di forza, sarebbe bene che la deliberazione del Senato, qualora vertente su materie di competenza regionale, possa essere superata dalla Camera dei deputati soltanto in presenza di un *quorum* rinforzato rispetto alla maggioranza assoluta. Risulta altresì opportuno, a suo avviso, innalzare i *quorum* di garanzia previsti per l'elezione del Presidente del Repubblica e per la sua messa in stato di accusa, nonché per l'elezione dei componenti cosiddetti "laici" del Consiglio superiore della magistratura. In merito, poi, alla presenza di ventuno senatori nominati dal Capo dello Stato, essa appare incoerente rispetto alla configurazione del Senato come Camera dei territori, senza contare che un numero percentualmente così elevato di senatori nominati dal Presidente della Repubblica rischierebbe, poi, di avere un peso determinante sull'elezione del futuro Capo dello Stato.

Per quanto attiene, inoltre, al riparto di competenze tra Stato e Regioni, sarebbe utile che il Senato delle autonomie svolgesse un filtro preventivo sui ricorsi delle Regioni volti ad impugnare leggi statali. Appare, poi, opportuna, l'eliminazione delle materie di competenza legislativa concorrente, in quanto foriere di eccessivo e costoso contenzioso, mentre risulta necessario il mantenimento del sistema delle conferenze come sede di concertazione e di definizione politica e amministrativa nel rapporto tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

Infine, giudica positivamente l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la cui storica funzione di raccordo con le organizzazioni sociali di categoria appare superata, come pure positiva è l'abolizione delle province, in coerenza con la legge recentemente approvata dal Parlamento che le ha trasformate in enti di secondo grado.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*), nel richiamare la funzione della Costituzione e la sua capacità di orientare le scelte politiche fondamentali, ricorda le considerazioni di Costantino Mortati in riferimento al modello di stato prefigurato dai Costituenti, declinato nella sua dimensione democratica e sociale. La democrazia non si esaurisce in una mera struttura di governo, ma riguarda più in generale la correlazione tra società e Stato. Uno dei corollari della democrazia è, poi, rappresentato dalla necessità, per contrastare un'eccessiva concentrazione di potere, di perfezionare gli strumenti del concorso del popolo alle decisioni politiche, ampliando i rimedi giurisdizionali per la salvaguardia dei diritti fondamentali e attuando un assetto pluralistico che favorisca un largo decentramento di funzioni. A suo avviso, i Costituenti hanno saputo costruire un sistema fondato su pesi e contrappesi in grado di funzionare perfettamente, capace di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi.

Il disegno di legge di iniziativa del Governo, invece, non è in grado di realizzare nessuno degli obiettivi che si prefigura, tanto meno quello - in sé apprezzabile - di superare il bicameralismo perfetto, in quanto regredisce il Senato a organo sostanzialmente consultivo, fatta eccezione per le leggi di revisione costituzionale.

Anche il limite temporale, fissato per il prossimo 25 maggio, risulta incoerente rispetto all'esigenza di ponderazione e di approfondimento sottesa alla *ratio* dell'articolo 138 della Costituzione: la fissazione di vincoli temporali impedisce di porsi in un atteggiamento di ascolto delle ragioni degli interlocutori.

Il disegno di legge governativo, per il suo contenuto eterogeneo, tende a ripetere, su vasta scala, i vizi dei decreti *omnibus*, mascherando, sotto le esigenze di riduzione della spesa pubblica, pure operazioni

di propaganda elettorale.

Il nuovo Senato, così come definito nella proposta governativa, sarebbe composto da persone già gravate da impegni sul territorio e, oltretutto, con la conseguenza che la dialettica politica tra maggioranza e opposizione sia sostituita da una dialettica territoriale che rischia di minare le già fragili fondamenta dell'unità nazionale.

Richiamando l'orientamento del proprio Gruppo, ritiene necessario invece realizzare un bicameralismo differenziato per funzioni, in cui il Parlamento legiferi attraverso poche e qualificate leggi di principio e controlli l'operato del Governo in sede di attuazione delle stesse. Mentre la Camera dei deputati, attraverso il raccordo fiduciario con il Governo, dovrebbe occuparsi dell'attuazione dell'indirizzo politico, il Senato si dovrebbe configurare come una camera preposta alla tutela dei diritti e delle garanzie, capace di promuovere una legislazione di qualità, valutando l'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche ed esercitando un penetrante potere ispettivo e di controllo, per esempio sull'operato dei vertici delle strutture pubbliche e delle società a partecipazione pubblica.

Il senatore MARTELLI (*M5S*), nel richiamare le diverse configurazioni dei Senati esistenti in Europa, sottolinea che il ruolo e le funzioni di ciascuno di essi sono il frutto della storia di ciascun Paese.

Nell'indicare le ragioni alla base del disegno di legge governativo, in particolare per quanto attiene al superamento del bicameralismo paritario, rileva che le cause delle disfunzioni risiedono altrove. Ad esempio, l'eccessiva proliferazione dei decreti-legge, così come il ricorso reiterato alla questione di fiducia, non sono causati dal bicameralismo perfetto, ma dai rapporti esistenti tra Esecutivo e maggioranza che lo sostiene. Anche l'eccessiva dilatazione dei parametri della necessità e dell'urgenza, che giustificano il ricorso ai decreti-legge, non deriva dalla presenza di due Camere dotate degli stessi poteri, ma da una prassi costituzionale che ha dilatato sino all'estremo il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Anche la discussione in corso sulla legge elettorale - tema pure evocato nel dibattito sulle riforme - dovrebbe poter consentire un'adeguata rappresentanza dei cittadini, senza distorsioni che alterino tale obiettivo a vantaggio di altri valori, con particolare riguardo alle esigenze di governabilità.

Un altro tema che emerge nel dibattito riguarda l'importanza della riforma costituzionale al fine di accrescere la competitività del sistema. A tale proposito, però, rileva che non sembrano emergere indicazioni, da parte di istituzioni sovranazionali, circa la necessità, per tale specifica finalità, di riformare il bicameralismo paritario.

Sussistono, a suo avviso, le ragioni per ritenere il bicameralismo paritario una soluzione non irragionevole, in particolare al fine di consentire una riflessione e una adeguata ponderazione delle scelte legislative.

Prospetta, quindi, una serie di modifiche, da lui definite a bassa invasività, capaci di migliorare l'assetto dei rapporti fra gli organi costituzionali senza modificarne l'impianto complessivo. In particolare, auspica il rafforzamento dei poteri del Presidente della Repubblica nella verifica dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza; un più netto collegamento tra sistema elettorale del Senato e la base regionale evocata dalla Costituzione, soprattutto allo scopo di impedire le candidature plurime; la fissazione di un numero massimo di decreti-legge che il Governo può adottare in un anno; l'introduzione di un vaglio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte, per evitare che leggi illegittime possano produrre effetti; la possibilità, per ciascuna delle due Camere, di votare mozioni di sfiducia, pur garantendo solo alla Camera dei deputati il potere di accordare la fiducia iniziale all'Esecutivo; la riduzione del numero dei parlamentari in entrambe le Camere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (pom.) del 22/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 22 APRILE 2014
136ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134***

della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa***

esclusiva in materia di tutela della salute

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore GOTOR (*PD*) esorta preliminarmente i relatori ad elaborare un testo base che, pur muovendo dalla proposta del Governo, la integri al fine di favorire una mediazione in vista di una riforma costituzionale quanto più possibile condivisa. Auspica, perciò, che non si registri un irrigidimento della posizione dell'Esecutivo, che pure ha, a suo avviso, il merito di aver rilanciato l'azione di riforma già intrapresa dal Governo Letta. Scongiurando dunque qualsiasi forzatura da parte

di una maggioranza peraltro particolarmente esigua in Senato, ravvisa alcune imprudenze che hanno, a suo giudizio, inasprito le resistenze: da una parte, l'annuncio, in origine, di una riforma che avrebbe comportato l'abolizione del Senato; dall'altra, la sovrapposizione tra il tema del contenimento dei costi della politica e quello dei costi della democrazia. Ritiene, infatti, che il collegamento tra il destino della seconda Camera e la riduzione dei costi della politica sia un'operazione controproducente.

Invita invece a puntare sulla conservazione dell'equilibrio dei poteri, nell'ottica di un corretto funzionamento del sistema parlamentare.

Si sofferma dunque su alcuni elementi comuni a tutti i disegni di legge, in particolare sul superamento del bicameralismo perfetto a favore di un bicameralismo differenziato: una sola Camera politica si affiancherebbe ad un Senato delle autonomie, luogo di rappresentanza dei territori. Quanto alle funzioni del nuovo Senato e al suo ruolo di controllo, reputa che esso debba concentrarsi, in modo più incisivo, su compiti di riequilibrio e di garanzia.

Prefigura, inoltre, alcune competenze che dovrebbero restare bicamerali, come, ad esempio, la funzione legislativa in materia di leggi elettorali nazionali ed europee, nonché per tutti i procedimenti rilevanti nell'ambito della formazione e del recepimento della normativa europea.

Con riferimento ai diritti civili e politici, ritiene significativo assegnare al Senato delle autonomie un ruolo di riflessione, proprio in quanto esso è sottratto al vincolo fiduciario. In proposito, la Camera dei deputati, per opporsi alle modifiche del Senato, dovrebbe, a suo giudizio, pronunciarsi a maggioranza qualificata.

Ravvisa, altresì, uno squilibrio, nella composizione, tra la Camera dei deputati e il Senato delle autonomie, soprattutto in vista della elezione del Presidente della Repubblica. Infatti, considerando la riforma della legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati, la forza politica che ottiene il premio di maggioranza potrebbe raggiungere il *quorum* sufficiente per eleggere il Capo dello Stato. Per superare tale distorsione, suggerisce, alternativamente, di ripristinare i delegati regionali, di mantenere in ogni votazione il *quorum* dei due terzi o di ridurre il numero dei deputati.

Propone, quindi, di intervenire sulle modalità di elezione dei giudici della Corte costituzionale, eventualmente assegnando al Senato un ruolo più rilevante nell'elezione dei giudici, oppure introducendo un *quorum* più elevato, fermo restando che una minoranza qualificata di senatori dovrebbe poter ricorrere direttamente alla Corte. Invita, inoltre, a cogliere l'occasione per rafforzare gli strumenti di democrazia diretta, anche per colmare il divario tra istituzioni e cittadini. Al riguardo, si sofferma sulla possibilità di sottoporre a *referendum* propositivo tutte le leggi di iniziativa popolare, qualora fossero bocciate dalla Camera dei deputati, e avanza anche alcune ipotesi di modifica del *referendum* abrogativo.

In relazione alla composizione del Senato, ritiene che i rappresentanti delle Regioni debbano essere proporzionali alla popolazione e in numero superiore ai rappresentanti dei Comuni. Giudica altresì eccessivo il numero di ventuno senatori di nomina presidenziale in rapporto al totale dei senatori. Pur sottolineando l'utilità di mantenere la presenza di personalità di rilievo in campo umanistico e scientifico, ritiene opportuno ridurre la loro presenza ad un numero più congruo.

Quanto alla questione dell'elettività, reputa che essa sia meno importante rispetto alle garanzie e agli equilibri di sistema. Giudica corretto, infatti, che il Senato sia formato con elezioni di secondo grado, proprio perché esso è posto al di fuori del circuito fiduciario, ma non condivide la scelta del Governo di porre tale criterio come condizione non negoziabile, per di più legata alla presunta gratuità dell'organo. Nell'augurarsi una soluzione condivisa, che rispetti il principio pluralistico, si sofferma sulle diverse possibili modalità di elezione, da quella a suffragio universale diretto a quella di secondo grado, rispetto alla quale ritiene preferibile il modello francese. Infine, nota che dal dibattito è stato opportunamente escluso ogni intervento incidente sulla forma di governo, sulla quale, a suo avviso, si potrà discutere solo in caso di ampliamento dell'attuale maggioranza di Governo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), dopo aver invitato ad una riflessione in vista della

predisposizione del testo base, si sofferma sulla modifica del Titolo V della Costituzione, tutt'ora ispirata ad una logica parziale e carente di organicità. Nel ricordare che, nell'ultimo decennio, si siano verificate numerose contrapposizioni tra i diversi livelli di governo, enfatizza il collegamento tra il Titolo V e l'articolo 5 della Costituzione, riconoscendo comunque che, sulla materia, la proposta più organica, tra i disegni di legge all'esame, appare quella del Governo. Ritiene poi che il tema di fondo sia il possibile accentramento di competenze legislative, tenuto conto dell'eliminazione delle materie di legislazione concorrente. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di enumerare anche le competenze legislative regionali esclusive, mantenendo ferma una clausola residuale.

Invoca poi un chiarimento sulla definizione di "norme generali", la cui individuazione potrebbe nuovamente essere fonte di incertezza. Domanda, altresì, il significato della previsione contenuta nel nuovo articolo 117 della Costituzione, laddove si prevede una proposta del Governo per legiferare in alcune materie. In merito, ritiene che il Parlamento debba poter intervenire autonomamente in quanto la sua competenza non può essere subordinata a un'autorizzazione del Governo, in ossequio al principio della separazione dei poteri.

Giudica altrettanto necessario chiarire la portata della delega della funzione legislativa alle Regioni, al fine di specificare se essa ha un termine, oppure se permane fino all'adozione di una normativa statale. Si sofferma, quindi, sulla potestà regolamentare delle Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale, auspicando una ridefinizione della disciplina ed evitando che la legge statale trovi applicazioni difformi nei diversi territori.

In tema di bicameralismo, riconosce che il suo superamento rappresenta una scelta politica pienamente rispettosa del principio democratico, purché siano previsti adeguati bilanciamenti. Volendo introdurre un bicameralismo specializzato, occorre infatti chiarire, a suo avviso, il ruolo specifico di ciascuna Camera, che non è invece a suo giudizio ben definito nel testo del Governo. Ritiene, in proposito, che l'attuale competenza legislativa del Senato non garantisca gli opportuni equilibri. Suggerisce pertanto di prevedere norme di chiusura, soprattutto in riferimento all'approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, anche modificando l'articolo 138 della Costituzione, nel senso di rendere sempre obbligatorio il *referendum* confermativo. Invita, quindi, a tipicizzare la funzione legislativa, chiarendo l'effettiva portata delle competenze, a partire dal raccordo con le autonomie territoriali, che non è, a suo avviso, sufficientemente definito nel testo del Governo. Analogamente occorre riformulare la competenze del Senato nei procedimenti che attengono all'ordinamento europeo. Sollecita peraltro una maggiore caratterizzazione della funzione di verifica dell'attuazione delle leggi statali, anche per evitare una confusione di ruoli con la Conferenza Stato-Regioni.

Ribadisce anch'egli l'incongruità di un numero elevato di senatori di nomina presidenziale, e manifesta perplessità sulla presenza di sindaci nella composizione della seconda Camera.

Raccomanda, inoltre, una maggiore attenzione ai diritti delle minoranze, ritenendo auspicabile, peraltro, un maggiore approfondimento sulla composizione del Senato. In proposito, afferma che la specializzazione di ciascun ramo del Parlamento non significa necessariamente una diversa rappresentanza, tanto più che ciascun parlamentare rappresenta la Nazione. Sottolinea, conseguentemente, l'esigenza che anche ai nuovi senatori siano attribuite le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione.

In conclusione, paventa il rischio che nel nuovo organo parlamentare si formino maggioranze eterogenee e ipotizza l'introduzione di una funzione di conciliazione.

Il senatore LUCIDI (*M5S*), dopo aver ricordato la crisi del sistema dei partiti, che ha dato vita a forme aggregative diverse, sottolinea la vocazione italiana per un sistema politico non bipolare e tendenzialmente non maggioritario. Si interroga, dunque, su quali siano i presupposti necessari per compiere un corretto percorso di riforma, a partire dall'analisi del presente. In proposito, rammenta che la Carta costituzionale è nata dall'esperienza della seconda guerra mondiale e del fascismo e dunque prevede, come antidoto alla concentrazione del potere, una certa distribuzione del potere e un preciso

equilibrio tra i diversi organi. Tali istanze sono state rappresentate, innanzi tutto, nel bicameralismo perfetto, in relazione al quale occorre, a suo avviso, una riflessione sul piano funzionale.

Dopo aver precisato che, proprio a seguito di un'analisi del contesto attuale, il suo Gruppo ha previsto un limite di età per i deputati, invoca un riequilibrio in tal senso anche per il nuovo Senato.

Nel richiamare alcuni dati del Rapporto Censis del 2013, relativi all'iniziativa legislativa, rileva criticamente come il Parlamento abbia di fatto abdicato alla sua funzione legislativa. La preponderanza di decreti-legge del Governo risulta, a suo giudizio, inefficace, considerando la scarsa attuazione dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo Monti e dal Governo Letta.

Precisa poi che, attraverso una modifica dei regolamenti parlamentari, potrebbe essere accelerato il procedimento legislativo.

Dopo essersi soffermato sulla riduzione dei parlamentari e sull'ipotesi di nomina di cosiddetti "portavoce" dei cittadini, espressione di una nuova modalità di rappresentanza politica, propone un nuovo meccanismo di fiducia, che riguardi i singoli provvedimenti, nella prospettiva di favorire una convergenza fra le forze politiche su temi specifici.

In conclusione, concorda con l'idea che il Senato rafforzi le sue competenze rispetto all'Unione europea, manifestando, invece, dubbi su una sostanziale concentrazione di poteri nella figura del Presidente del Consiglio.

Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti coerenti sui temi appena descritti.

Il senatore CASSON (*PD*), in qualità di firmatario del disegno di legge n.1420, respinge gli inviti - più volte reiterati - a ritirare il suo testo, tenuto conto che ciascuna proposta rappresenta un contributo al dibattito su una riforma costituzionale di così vasta portata. Tiene dunque a sottolineare gli aspetti comuni tra i disegni di legge nn. 1420 e 1429, come pure le affinità con le altre proposte all'esame: la necessità di superare il bicameralismo perfetto, l'attribuzione alla sola Camera dei deputati delle competenze nelle procedure di bilancio e nel rapporto fiduciario, come pure la riduzione del numero dei parlamentari e dei costi della politica, su cui peraltro il disegno di legge n. 1420 è, a suo avviso, più esaustivo.

Registra, pertanto, un'ampia condivisione sulla modifica del bicameralismo, che tuttavia si differenzia, nel momento in cui vengono delineati i compiti del Senato. Dopo aver segnalato che il disegno di legge n. 1420 menziona in Costituzione un riferimento al riequilibrio di genere, afferma altresì che la riduzione consistente del numero dei deputati e dei senatori, prevista sempre nel disegno di legge n. 1420, testimonia la volontà di incidere profondamente sui costi della politica.

Quanto alle differenze fra le proposte legislative in materia, fa notare che il testo a sua firma prevede l'esercizio collettivo della funzione legislativa in numerosi ambiti, in particolare nelle materie incidenti sui diritti della persona e sul sistema delle garanzie.

Ritiene poi irragionevole non prevedere l'elezione a suffragio universale diretto dei componenti della seconda Camera, nel momento in cui ad essa vengono attribuite significative funzioni legislative, per le quali un modello fondato sull'elezione di secondo grado, che presuppone lo svolgimento di doppi incarichi a livello locale e nazionale, è suscettibile di produrre conflitti di interesse e frizioni istituzionali. L'elettività del Senato rappresenta inoltre, a suo avviso, il più opportuno collegamento tra il cittadino e l'istituzione.

Manifesta peraltro perplessità sulla presenza di ventuno senatori di nomina presidenziale. Puntualizza, invece, che, nel disegno di legge a sua firma, non è prevista la possibilità di nominare senatori a vita, in quanto essi, benché rappresentino la parte culturalmente più qualificata della cittadinanza, non hanno finora apportato un contributo significativo sul piano legislativo. Reputa perciò preferibile la previsione di onorificenze per tali personalità.

Quanto al rapporto con gli enti territoriali, ritiene che anche le competenze della Conferenza Stato-Regioni debbano essere riconsiderate, senza che queste siano però di fatto trasferite al nuovo Senato delle autonomie.

Rileva criticamente che, nel disegno di legge del Governo, è stato soppresso il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione il quale, sebbene non attuato, rappresenta uno strumento di dialogo diretto da parte delle Regioni nei confronti dello Stato, per rivendicare maggiori funzioni e forme più intense di autonomia.

Considerato l'elevato numero di proposte legislative all'esame della Commissione, sollecita, infine, i relatori a redigere un testo base che costituisca un punto di partenza per il seguito dell'esame, restituendo così autonomia al Parlamento, anche nell'ottica di stemperare le polemiche relative alle diverse ipotesi di riforma.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) interviene sull'ordine dei lavori, per segnalare l'assenza del Ministro al proficuo dibattito in corso. Pur ringraziando il sottosegretario Pizzetti per la presenza alla discussione, ritiene che il Ministro dovrebbe partecipare ai lavori, affinché possa tener conto dei diversi contributi e delle riflessioni emerse.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) concorda con quanto rilevato dal senatore Bruno. La presenza del Ministro appare auspicabile, anche perché dal dibattito emergono *in nuce* possibili proposte alternative su aspetti qualificanti della riforma. Inoltre, considerando il rilievo di ogni procedimento di revisione costituzionale, sarebbe preferibile che il Ministro rappresenti gli orientamenti del Governo nella sede parlamentare, piuttosto che rilasciare interviste sui mezzi di stampa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), rilevando che il dibattito svolto fino ad ora appare fruttuoso e costruttivo, critica l'assenza del Ministro ai lavori della Commissione. La scelta sembra anticipare il ridimensionamento del ruolo del Parlamento, al quale il Governo evidentemente guarda con favore, come si evince non solo dai contenuti della proposta costituzionale presentata, ma da comportamenti concludenti dei suoi rappresentanti. Il continuo richiamo, senza intermediazioni, al corpo elettorale è stato sino ad ora una caratteristica dell'azione di Governo. Ciò, a suo avviso, appare oltremodo censurabile, soprattutto nel momento in cui l'interlocuzione diretta con l'opinione pubblica mira a forzare la decisione politica e ad accelerare i procedimenti parlamentari su un tema così sensibile quale è la revisione della Costituzione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) precisa che l'assenza del Ministro non implica tanto una mancanza di rispetto verso il Parlamento, ma si configura più come la conferma di una tendenza autoreferenziale, che caratterizza l'azione del Governo, come pure i comportamenti di molte parti politiche. L'insofferenza manifestata per il confronto e il dialogo appare ancor più grave, nel momento in cui sono in discussione proposte che riguardano la revisione della Costituzione.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo che nella giornata odierna il Ministro è coinvolto, alla Camera dei deputati, su un disegno di legge sul quale si preannuncia l'apposizione della questione di fiducia, ribadisce la necessità della sua partecipazione più assidua ai lavori della Commissione, per favorire un'interlocuzione continua e un fruttuoso scambio di idee, come peraltro sempre accade nella fase della discussione generale.

Il sottosegretario PIZZETTI, nel ribadire che, né da interviste rilasciate dal Ministro per le riforme costituzionali né dai suoi interventi in sede parlamentare, è emersa mai alcuna forma di chiusura al dialogo o di irrigidimento, precisa che il Ministro, come rilevato anche in alcuni interventi, sta partecipando ai lavori presso la Camera dei deputati in vista della probabile apposizione della questione di fiducia su un disegno di legge all'esame. Si farà dunque carico personalmente di riferire al Ministro che la sua presenza in Commissione, oltre che gradita, è richiesta per il seguito dell'esame dei

disegni di legge di revisione costituzionale.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GAETTI (*M5S*) invita tutti a riflettere sul fatto che, alla luce della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, le Camere elette in base ad una legge elettorale rivelatasi parzialmente incostituzionale, dispongono di una ridotta legittimazione; non dovrebbe essere loro consentito, pertanto, procedere a revisioni sistemiche della Costituzione. Del pari, al Governo non spetterebbe essere il motore di tale procedimento, né tanto meno è opportuno prospettare tempi serrati per lo svolgimento dell'*iter*.

Ciò premesso, il disegno di legge costituzionale n. 1429 offre il fianco a rilievi critici assai rilevanti. Si sofferma, in primo luogo, sulla rappresentanza paritaria di ciascuna Regione, a prescindere dalla consistenza territoriale e dalla popolazione. Se si intendeva imitare il modello di composizione del *Bundesrat*, la soluzione prescelta si rivela, a suo avviso, infelice ed impropria.

Esprime, inoltre, perplessità sulla composizione eterogenea della seconda Camera, formata sia da rappresentanti regionali sia da rappresentanti degli enti locali, il cui rinnovo parziale continuo rischia di minare la funzionalità dell'organo.

Più gravi riserve esprime nei confronti della prevista nomina, da parte del Capo dello Stato, di ventuno componenti della nuova Camera delle autonomie: a prescindere dalla discutibilità dell'istituto in generale, l'incerto riferimento a una facoltà di nomina tanto estesa appare incongrua rispetto all'impianto della riforma.

Sul versante dei presunti risparmi garantiti dal nuovo Senato delle autonomie, rileva che, al riguardo, non vi è alcuna certezza, in assenza di un'apposita relazione tecnica, che possa far luce analiticamente sulla quantificazione dei costi e sui relativi risparmi.

Sottolinea, quindi, il nesso tra il disegno di legge di revisione costituzionale e la riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera dei deputati. A suo avviso, il passaggio a un sistema sostanzialmente monocamerale dovrebbe essere bilanciato, contrariamente a quanto prevede quella riforma, dall'introduzione di un sistema caratterizzato in senso fortemente proporzionale.

Quanto alla revisione del Titolo V, in considerazione delle disfunzioni prodotte dalla riforma del 2001, sarebbe opportuna una riconsiderazione complessiva del riparto di competenze che assicuri maggiore certezza, eventualmente recuperando alla competenza statale ambiti di materie particolarmente sensibili.

Segnala, inoltre, che non vi è traccia dell'introduzione dell'istituto del *referendum* propositivo accanto a quello abrogativo; non si vietano - e anzi si incentivano - i doppi incarichi e le pluralità di funzioni pubbliche; non si introduce alcun limite al numero dei mandati parlamentari; non vi è rafforzamento effettivo del principio della parità di genere; né, infine, si rafforza - come sarebbe opportuno - l'effettività del principio contenuto nell'articolo 54 della Costituzione, secondo il quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con onore o disciplina.

Secondo il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), il disegno di legge di modifica della seconda parte della Costituzione, presentato dal Governo, si presta a numerose critiche e, soprattutto, si espone ad una censura di fondo, riguardante l'utilità che residuerebbe al nuovo Senato delle autonomie, soprattutto considerando la compressione del suo ruolo nel procedimento legislativo. Peraltro, anche nelle materie in cui dovrebbe preservare una funzione più incisiva, la sua volontà potrà essere superata da una deliberazione difforme, adottata a maggioranza assoluta dalla Camera dei deputati. In modo assolutamente incoerente, il nuovo Senato continuerebbe però a partecipare, con poteri analoghi a quelli dell'altra Camera, alla revisione costituzionale, alle funzioni elettive degli organi di garanzia e all'elezione del Capo dello Stato. Tali rilevanti competenze, tuttavia, non si accompagnano al giusto ed equilibrato contrappunto delle prerogative parlamentari, tra le quali l'unica preservata in capo ai nuovi

senatori è l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Critica quindi le modalità di composizione del nuovo Senato, così come individuate dal disegno di legge costituzionale presentato dal Governo. La criticabile carenza di legittimazione popolare dei ventuno senatori di nomina presidenziale si accompagna ad altre incongruenze, prima fra tutte quella della presenza di diritto dei sindaci dei capoluoghi di Regione, che, in tal modo, si troverebbero in una posizione di irragionevole vantaggio, quanto allo *status* e alle prerogative, rispetto ai sindaci di tutte le altre città. Inoltre, i cittadini degli altri comuni italiani sarebbero privi di una rappresentanza in Senato che è invece assicurata di diritto agli abitanti dei capoluoghi di Regione.

Quanto al tentativo di rafforzare il ruolo e le prerogative dell'Esecutivo in Parlamento, segnala le molteplici aporie presenti nel disegno di legge costituzionale del Governo. All'articolo 10, in particolare, viene prevista una "corsia preferenziale", quanto ai tempi di esame, dei disegni di legge di iniziativa governativa, il cui presupposto applicativo sembra oltremodo evanescente, tendente a prefigurare la possibilità che la maggioranza parlamentare possa disporre pienamente del procedimento. A fronte del rafforzamento del Governo, si realizza, in realtà, un sostanziale indebolimento del ruolo del Parlamento, con esiti paradossali, considerando che la debolezza delle democrazie contemporanee risiede nella difficoltà di incidere in modo concreto sull'attività delle pubbliche amministrazioni, vincendo comprensibili resistenze che talvolta paralizzano l'attuazione dell'indirizzo politico.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) rileva preliminarmente che, da parte di autorevoli studiosi, sono state evidenziate molteplici incongruenze nel disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo. In termini generali, segnala con preoccupazione l'erosione della rappresentanza e, con essa, la piena affermazione della sovranità popolare. Esprime, quindi, l'auspicio che non si ponga mano con superficialità ad una innovazione costituzionale così significativa, mentre sarebbe più opportuno attuare pienamente il dettato costituzionale. Sul piano del metodo, ogni tentativo di intervenire con atti di imperio su un tessuto costituzionale equilibrato, frutto di un'attenta ponderazione da parte dei Costituenti, va decisamente evitato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) osserva che la Costituzione, frutto di un lavoro attento e ponderato dell'Assemblea Costituente, affonda le radici nel *referendum* del 2 giugno del 1946, all'esito del quale prevalse la scelta repubblicana, anche con il voto delle donne, che esercitarono per la prima volta il diritto di voto. Il richiamo ai fondamenti storici della Repubblica dovrebbe indurre alla massima prudenza nel modificare la Costituzione, specialmente se a farlo è un Parlamento che dispone di una legittimazione debole e affievolita. Il sistema bicamerale paritario, pensato dai Costituenti, rappresentava una garanzia contro il rischio di torsioni decisioniste da parte del Governo. Pur in un contesto storico e politico radicalmente mutato, occorre, in ogni caso, che i presidi di garanzia presenti nella Costituzione siano conservati e, semmai, rafforzati.

Ritiene che il Parlamento debba dare priorità ad altri interventi, in particolare concentrando la sua azione in una strenua opera di rinforzo e di salvaguardia della legalità e del buon andamento delle amministrazioni pubbliche, nonché nello sforzo di migliorare il rendimento degli organi costituzionali. L'impianto di riforma prospettato dal disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, invece, rischia solo di indebolire la rappresentanza parlamentare, tanto più se se ne considerano le conseguenze, in relazione alla riforma della legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati. A suo giudizio, l'affievolirsi del principio rappresentativo, in particolare a danno delle minoranze, rischia di essere portato a compimento mediante l'istituzione di una seconda Camera dalla composizione ibrida e di dubbia funzionalità. Viceversa, ritiene che si debba riflettere sull'opportunità di inserire apposite norme che limitino il numero dei mandati parlamentari; inoltre, ribadisce che la propria parte politica non guarda con favore all'esercizio di doppie funzioni. Al riguardo, ritiene paradossale prevedere che il sindaco di capoluogo di Regione possa svolgere contemporaneamente anche funzioni parlamentari.

Rileva, inoltre, l'opportunità di modificare i regolamenti parlamentari, per ottenere una migliore efficienza nei lavori delle Camere, senza procedere ad innovazioni costituzionali che richiedono, invece, adeguata ponderazione nelle scelte.

Il senatore RUSSO (*PD*) giudica irrituale l'iniziativa del Governo, finalizzata all'approvazione di una riforma costituzionale di ampia portata, tenuto anche conto che sono stati inopportunamente indicati tempi serrati per il relativo esame.

Riconosce tuttavia l'esistenza, presso l'opinione pubblica, di un diffuso atteggiamento di attesa per le riforme, in un contesto storico nel quale si avverte l'esigenza di individuare canali di rappresentanza più efficaci.

Nell'attuale fase, caratterizzata da livelli di fiducia nelle istituzioni particolarmente bassi, occorre, a suo parere, individuare percorsi di riforma delle istituzioni destinati a generare effetti favorevoli anche di lungo periodo, in particolare attraverso modalità volte all'interlocuzione diretta tra rappresentanti e rappresentati.

Dopo aver dichiarato il proprio favore per il superamento del bicameralismo perfetto, segnala la necessità di un assetto dei poteri equilibrato, specie in relazione all'iniziativa del Governo, che è orientata - anche per quanto riguarda il riparto di competenza fra lo Stato e le Regioni - ad una centralizzazione delle competenze. In tale ottica, al Senato dovrebbero spettare competenze legislative in materia elettorale, nella ratifica degli accordi internazionali, nella definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, nonché in materia di esercizio dei diritti fondamentali. Al nuovo Senato dovrebbero essere attribuiti poteri penetranti di inchiesta e di valutazione delle politiche del Governo e di inchiesta.

Inoltre, il Senato dovrebbe costituire la sede del raccordo tra l'ordinamento interno e l'ordinamento comunitario, sia nella fase ascendente sia in quella discendente della formazione del diritto europeo, giovandosi possibilmente di personale politico altamente qualificato e selezionato dalle forze politiche e nei territori.

Rispetto alla composizione dell'organo, giudica opportuno che vi siano garanzie quanto alla parità di genere e ad un congruo equilibrio tra le rappresentanze regionali e comunali, mentre l'ipotesi di prevedere la nomina di ventuno senatori, da parte del Presidente della Repubblica, non appare coerente, a suo avviso, con le generali finalità del processo riformatore.

Conclude, auspicando la predisposizione di un testo base, da parte dei relatori, che tenga conto delle posizioni emerse.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) considera la materia della riforma costituzionale sostanzialmente estranea alle competenze del Governo, trattandosi di un tema di natura squisitamente parlamentare. Coerentemente, le diverse opzioni contenute nei disegni di legge di revisione costituzionale in materia dovranno essere valutate dai singoli parlamentari, prescindendo da qualsiasi vincolo di appartenenza politica.

Giudica, peraltro, improprio valutare la qualità delle istituzioni esclusivamente sulla base della spesa che queste comportano, essendo piuttosto necessario considerare i risultati dell'operato del legislatore.

Osserva, quindi, che la riforma del Parlamento può senz'altro riguardare il numero dei parlamentari, come pure condurre ad una differenziazione nelle attribuzioni fra le due Camere. Appare altresì congruo porre vincoli alla durata del procedimento legislativo, senza tuttavia sacrificare la pluralità della rappresentanza, la quale necessariamente si esprime, nella sua forma più compiuta, in un sistema parlamentare sostanzialmente bicamerale.

Ricorda, inoltre, che le riforme del Titolo V della Parte II della Costituzione, dell'amministrazione pubblica e del sistema elettorale sono l'esempio più evidente del rischio di quanto possano essere gravi gli effetti di scelte non meditate e di soluzioni adottate in tempi troppo serrati e condizionate dalla contingenza politica.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17,55.

Il senatore MARAN (*SCpI*) giudica complessivamente positivo e credibile il disegno di legge n. 1429, presentato dal Governo, il quale tende ad adeguare il sistema istituzionale italiano a quello delle principali democrazie europee e a riformare opportunamente il Titolo V della Parte II della Costituzione. Si sofferma, quindi, sulle critiche suscitate dalla presentazione della proposta governativa, osservando come queste risentano di un ingiustificata difesa di un sistema concepito in un contesto storico ben diverso, condizionato dall'obiettivo di limitare fortemente l'azione del Governo e di proteggere il sistema costituzionale da involuzioni autoritarie.

Quanto al ruolo della seconda Camera, ritiene che essa non debba fungere da contrappeso dell'altro ramo del Parlamento, posto che le funzioni di garanzia spettano al sistema giurisdizionale, nel quale un ruolo significativo svolge la Corte costituzionale. Pertanto, le funzioni da attribuire al Senato devono consistere nel raccordo con le istanze proprie dei diversi territori, anche in un'ottica di superamento del tradizionale riparto per materia delle competenze tra Stato e Regioni, rispetto al quale sarebbe preferibile un assetto più flessibile. In questa ottica, potrebbero pienamente esplicarsi le prerogative di un'Assemblea concepita come sede di coordinamento e di mediazione, capace di prevenire i possibili conflitti che, dal 2001 ad oggi, hanno rappresentato la parte più significativa del contenzioso davanti alla Corte costituzionale. Conseguentemente, la composizione del Senato dovrebbe essere ispirata al modello del *Bundesrat* tedesco. Appare, quindi, incongrua la previsione di componenti nominati dal Presidente della Repubblica, mentre è ipotizzabile che i voti vengano espressi non dai singoli senatori, ma unitariamente dalle delegazioni regionali.

Si sofferma, poi, sui criteri di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, richiamando l'attenzione sulla valorizzazione delle autonomie, la quale è incompatibile, a suo avviso, con l'adozione di modelli legislativi uniformi. Auspica, infine, che la riforma in esame contempli l'adozione di adeguate misure transitorie.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rileva che le numerose iniziative di riforma in campo istituzionale, portate a compimento negli scorsi decenni in modo scarsamente meditato, hanno prodotto effetti perversi sulla funzionalità delle istituzioni.

Rispetto al complessivo disegno riformatore annunciato dal Governo, nota che in esso è insito il rischio di una semplificazione forzata del quadro politico, in contrasto con il principio di sovranità popolare, che è alla base dell'ordinamento costituzionale e che postula la massima valorizzazione del pluralismo politico, istituzionale e sociale.

Segnala, quindi, la possibilità che l'esito del processo riformatore possa determinare, contrariamente alle aspettative, una netta complicazione del quadro politico.

Rileva, inoltre, che il Parlamento ha provveduto, anche nel corso dell'attuale legislatura, a legiferare in tempi particolarmente brevi su diverse e rilevanti materie. La riforma sostenuta dal Governo, pertanto, piuttosto che essere giustificata da una necessità di maggiore efficienza della funzione legislativa, si configura come un tentativo di realizzare un accentramento ai danni delle autonomie e delle minoranze, con una conseguente riduzione degli spazi di partecipazione democratica.

Il senatore MINEO (*PD*) osserva che il disegno di legge costituzionale del Governo persegue non solo gli obiettivi - annunciati all'opinione pubblica e ampiamente condivisi - del superamento del bicameralismo paritario e della riduzione del numero dei parlamentari. Rileva, infatti, che sfuggono spesso all'attenzione mediatica gli interventi normativi volti a ridurre lo spazio di autonomia finora

concesso alle Regioni.

Il Governo compie, in questo modo, una scelta neocentralista, in contraddizione con la riforma del 2001, ma al tempo stesso attribuisce ad alcuni rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, eletti dalle rispettive assemblee, anche una funzione legislativa a livello nazionale. Al nuovo Senato, infatti, è riconosciuto un ruolo di rappresentanza delle autonomie territoriali; contestualmente, esso dovrebbe esercitare la potestà legislativa, in una posizione di parità con l'altra Camera, per l'approvazione delle leggi di rango costituzionale, e svolgere una funzione di controllo e garanzia.

Un sistema così concepito non permette alla seconda Camera di esercitare in modo efficace il suo ruolo di raccordo con le Regioni e le istituzioni territoriali, né la sua funzione di garanzia. Auspica, pertanto, che il testo base, che sarà presentato dai relatori all'esito della discussione generale, consenta di configurare il Senato esclusivamente come organo di garanzia o, in via alternativa, come luogo di rappresentanza delle autonomie.

Rileva, infine, che, in un sistema sostanzialmente monocamerale, è indispensabile prevedere una legge elettorale in senso proporzionale, per un equilibrato bilanciamento dei poteri dello Stato. Infatti, la previsione di una seconda Camera non elettiva, in presenza di una legge fortemente maggioritaria, rappresenta, a suo avviso, un grave rischio per la democrazia.

Avverte, fin d'ora, che non intende avallare l'ipotesi di riforma del Senato che escluda l'elezione diretta, finché non si interverrà sulla modifica della legge elettorale, già approvata dalla Camera dei deputati.

La combinazione tra una riforma del bicameralismo di tale portata e una legge elettorale orientata in senso fortemente maggioritario può costituire realmente, a suo avviso, un pericolo per la tenuta del sistema democratico.

Il senatore TONINI (*PD*) ritiene ampiamente condivisibile il testo presentato dal Governo, che potrà essere perfezionato mediante una incisiva azione emendativa, pur nel rispetto di alcuni aspetti particolarmente qualificanti.

Innanzitutto, osserva che l'impianto del provvedimento governativo conferma il sistema bicamerale, pur riconoscendo - nello stesso tempo - l'opportunità di assegnare alle due Camere funzioni differenti. La proposta riconosce, inoltre, adeguata rappresentanza ai poteri locali, come concreta espressione del principio pluralistico. Nella nuova architettura istituzionale, alla Camera eletta secondo il principio maggioritario, che consente di realizzare un *continuum* tra corpo elettorale, maggioranza parlamentare e governo, è affiancata una seconda Camera composta da rappresentanti regionali e locali, in grado di esercitare un ruolo incisivo nel rapporto con le autonomie territoriali, secondo il modello offerto dal *Bundesrat* tedesco.

Segnala, tuttavia, alcuni aspetti critici, che richiedono un intervento correttivo. In primo luogo, occorre valutare attentamente l'impatto della riforma sul piano delle garanzie costituzionali, per sottrarre al controllo della maggioranza dei deputati, eletti peraltro con un sistema elettorale maggioritario, le funzioni di garanzia e il procedimento di revisione costituzionale. A tale proposito, si potrebbe prevedere, per l'elezione del Capo dello Stato, un'Assemblea integrata da altri soggetti. Nello stesso tempo potrebbero essere individuati meccanismi di garanzia per la procedura di nomina dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, sarebbe opportuno conservare un procedimento legislativo bicamerale per l'approvazione delle leggi elettorali e di contabilità, nonché in materia di finanza locale.

In secondo luogo, sottolinea l'esigenza di riformare il Titolo V in chiave federalista, senza incorrere in tentazioni neocentraliste. A tale riguardo, sarebbe utile recuperare la previsione delle materie di legislazione concorrente, eventualmente attribuendo al Senato delle Autonomie il compito di decidere, in base al principio di sussidiarietà, su eventuali conflitti di competenza.

Infine, ulteriori proposte emendative dovrebbero essere volte a sopprimere la norma che attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare ventuno senatori e a introdurre una ponderazione

dei criteri della rappresentanza regionale.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si sofferma innanzitutto sulle funzioni di controllo dell'operato del Governo e di partecipazione alle decisioni per la formazione e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, che il disegno di legge costituzionale del Governo attribuisce al Senato.

A suo avviso, in realtà, la funzione di garanzia del nuovo Senato, come contrappeso istituzionale nei confronti del Governo, risulta depotenziata, in quanto i poteri d'inchiesta e di sindacato ispettivo sono irragionevolmente attribuiti alla Camera dei deputati.

Sottolinea, inoltre, che al Senato non può essere affidato un ruolo esclusivo nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà delle proposte legislative dell'Unione europea, dal momento che, in base al Trattato di Lisbona, quella competenza è espressamente e distintamente attribuita alle Camere di cui si compongono i Parlamenti nazionali.

Alla seconda Camera, dunque, resterebbe solo il compito di eleggere il Presidente della Repubblica, nonché i membri del Consiglio superiore della Magistratura e i giudici della Corte costituzionale, oltre a partecipare - seppure in forma attenuata - al procedimento legislativo.

Quanto alla composizione del Senato, formula osservazioni critiche in merito alla previsione di una rappresentanza paritaria tra le Regioni, a prescindere dalla popolazione dei rispettivi territori. Inoltre, l'attuale formulazione della norma consentirebbe alle Province autonome di Trento e di Bolzano di esprimere, complessivamente, un numero di rappresentanti maggiore rispetto a quello riconosciuto alle altre Regioni.

Sottolinea che la previsione di un Senato delle Autonomie appare non coerente con l'impianto neocentralista della riforma del Titolo V.

Formula, infine, rilievi critici anche in merito all'attribuzione della funzione legislativa ai rappresentanti dei Comuni, i quali svolgono funzioni esclusivamente amministrative, e sul riconoscimento al Presidente della Repubblica della facoltà di nominare ventuno senatori, che potrebbero influire in modo significativo sul procedimento legislativo e sulle ulteriori competenze del Senato.

Il senatore MORRA (*M5S*) sottolinea l'esigenza di valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, come forma di espressione della democrazia e della sovranità popolare, che tuttavia, a partire dagli anni Settanta, è progressivamente venuta meno, a causa della crisi di rappresentanza delle istituzioni e del sistema dei partiti.

Il superamento del bicameralismo, nelle modalità indicate dal Governo, invece, rischia di ridurre ulteriormente la partecipazione dei cittadini, al punto che una minoranza potrebbe essere in grado di imporre le proprie decisioni alla collettività. Pertanto, non ci si dovrebbe preoccupare di garantire la governabilità, ampliando i poteri del Governo, ma sarebbe opportuno, piuttosto, valorizzare le autonomie, riconoscendo alle comunità locali il diritto di assumere le proprie determinazioni e l'onere delle responsabilità conseguenti a tali scelte.

A tal fine, ritiene necessario rafforzare gli strumenti di democrazia diretta, riservando adeguato riconoscimento alle proposte legislative d'iniziativa popolare e rispettando gli esiti dei *referendum*, troppo spesso disattesi.

Si sofferma brevemente, quindi, sui contenuti del disegno di legge di iniziativa dell'Esecutivo. Quanto alla riforma del Titolo V, osserva che l'architettura di governo del territorio era prevista per un contesto sociale ed economico profondamente diverso da quello attuale: sarebbe opportuno, quindi, riflettere sull'effettiva necessità di conservare inalterato il numero di enti locali e il regime delle autonomie speciali.

Auspica, inoltre, il mantenimento di un procedimento legislativo bicamerale, che consente un maggiore approfondimento, purché - ovviamente - l'esercizio della potestà legislativa non sia sottratto al Parlamento, attraverso l'eccessivo ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo.

Infine, formula osservazioni molto critiche sulla legge elettorale già approvata dalla Camera, che, a suo avviso, rischia ulteriori censure da parte della Corte costituzionale, con riferimento al premio di maggioranza e all'impossibilità per gli elettori di scegliere i propri rappresentanti. Sarebbe preferibile, al contrario, un meccanismo proporzionale, in grado di valorizzare, quanto più possibile, il carattere pluralistico della rappresentanza.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'accelerazione impressa alle riforme istituzionali, in vista delle prossime elezioni europee e sottolinea la valenza strumentalmente politica di tale decisione. Essa mette in luce una parzialità, che stride con 1'esigenza di avviare un serio percorso di riforme, rischiando di dare un'immagine schizofrenica della classe dirigente del Paese. Nel criticare il protagonismo del Governo su temi di competenza parlamentare, auspica che sia assicurato dal Governo un articolato confronto parlamentare, senza forzature procedurali. In caso contrario, l'esito potrebbe essere ben diverso da quello auspicato dal Governo. In riferimento al disegno di legge n. 1429, condivide la necessità di ridurre i costi delle istituzioni politiche, di accelerare l'*iter* legislativo, mediante un sistema sostanzialmente monocamerale e un raccordo più efficace con le Regioni. Osserva, però, che il nuovo Senato delle autonomie presenta uno schema fragile, che innalza il livello istituzionale della Conferenza Stato-Regioni e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, creando un Senato non elettivo composto da amministratori locali. Inoltre, se nel nuovo Senato venissero riproposti gli equilibri attualmente presenti negli Enti locali, si assisterebbe alla sovrarappresentazione di una sola parte politica.

Illustra, quindi, i contenuti del disegno di legge n. 1454, sottolineando che i Costituenti optarono per il sistema bicamerale, perché il Paese usciva da una dittatura ventennale. L'impegno di ridisegnare le istituzioni deve essere attuato valutando i principi filosofici sottesi alla Carta costituzionale vigente. Non c'è soltanto la necessità di ridurre i costi della politica, ma anche quella di rispondere alle domande di efficienza, rapidità, competenza e consapevolezza, che l'opinione pubblica pone alle Istituzioni.

A suo avviso, il numero dei deputati dovrebbe essere ridotto a 400 e quello dei senatori a 200 senatori. Le Camere, inoltre, dovrebbero avere competenze autonome su materie distinte.

Al Senato spetterebbero le materie inerenti la difesa, gli affari esteri, l'Unione europea, la giustizia, la tutela dei diritti civili e l'immigrazione, l'ambiente ed il raccordo con le autonomie locali. Le materie restanti spetterebbero alla Camera dei deputati. L'azione di Governo potrà disporre dunque di strumenti efficaci per lo svolgimento della sua attività, per essere in grado di raccogliere e sostenere le sfide propositive del Governo.

La senatrice DONNO (*M5S*) rileva che gli interventi succedutisi in discussione generale hanno evidenziato che la proposta di riforma istituzionale sostenuta dal Governo non corrisponde al reale interesse del Paese poiché mira, attraverso un Senato formato da componenti nominati dai partiti, a ridurre l'espressione della sovranità popolare. In difficoltà concrete si imbatteranno i nuovi senatori, dovendo conciliare i già gravosi compiti amministrativi di livello regionale o locale con lo svolgimento delle funzioni parlamentari.

Il Senato non viene soppresso - diversamente dalla vulgata propagandistica del Governo - ma svuotato ed estromesso dalla relazione fiduciaria con l'Esecutivo, il quale potrà acquisire una indiscussa maggioranza parlamentare alla Camera dei deputati.

Dopo aver ricordato che la proposta di riforma del suo Gruppo consentirebbe risparmi reali ed immediati, grazie alla riduzione del numero dei parlamentari delle due Camere e delle indennità da corrispondere, fa riferimento alle frequenti circostanze in cui la presenza di una seconda Camera ha consentito di migliorare i provvedimenti adottati dall'altra Camera.

Conclude, paventando i rischi per la democrazia derivanti dall'approvazione della riforma istituzionale avanzata del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (nott.) del 22/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 22 APRILE 2014
137ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della***

Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) fa presente che le motivazioni alla base delle riforme istituzionali dovrebbero risiedere esclusivamente nella esigenza di assicurare una maggiore efficienza ai procedimenti legislativi e, più in generale, alla decisione pubblica, e nella riduzione dei costi della politica.

Al contrario, la riforma proposta dal disegno di legge n. 1429, di iniziativa del Governo, nella parte riguardante la composizione del nuovo Senato, sembra voler sostituire l'attuale rappresentanza politica

nazionale con una rappresentanza indiretta, più difficilmente controllabile e non meno responsabile di gravi fenomeni di corruzione che, a livello regionale, hanno assunto forme diffuse e, talvolta, eclatanti.

Un concreto risparmio dei costi si otterrebbe, invece, se tutti i movimenti politici compissero scelte analoghe a quelle del Movimento 5 Stelle.

Il sistema istituzionale delineato nel disegno di legge del Governo, invece, oltre a non assicurare maggiore efficienza e celerità al procedimento legislativo, determina un incongruo sbilanciamento di potere a favore dell'Esecutivo.

Considerevoli risparmi di spesa potrebbero essere conseguiti, più opportunamente, riducendo significativamente il numero dei deputati e dei senatori, senza alterare il bicameralismo perfetto, capace, a suo avviso, di garantire trasparenza e ponderazione nelle decisioni legislative.

Tra le innovazioni da attuare, ritiene necessaria l'introduzione del meccanismo del cosiddetto *recall*, volto ad evitare fenomeni di trasformismo parlamentare.

Auspicabile è anche, a suo avviso, l'eliminazione dei *quorum* previsti in Costituzione per il *referendum* abrogativo.

Inoltre, dopo aver espresso perplessità sulla previsione relativa ai ventuno senatori di nomina presidenziale, evidenzia che la composizione del nuovo Senato, per quanto concerne la componente regionale, non è rappresentativa della diversa consistenza demografica delle singole Regioni.

Più in generale, ritiene che l'attuale Parlamento, poiché eletto in base ad una legge elettorale dichiarata parzialmente incostituzionale, sia sostanzialmente non legittimato ad approvare una riforma costituzionale di così vasta portata. In realtà, il Governo agisce, a suo avviso, sulla base di impulsi esclusivamente politici e per assecondare convenienze elettorali.

La senatrice SERRA (*M5S*) ritiene che il disegno di legge n. 1429, d'iniziativa del Governo, presenti aspetti controversi, soprattutto con riferimento alla composizione del nuovo Senato, che è privato della legittimazione diretta e trasformato in un organo di secondo grado, rappresentativo di Regioni ed enti territoriali.

Inoltre, nonostante quanto annunciato, l'organo è depotenziato e soprattutto appare carente di adeguati poteri di controllo sull'operato dell'Esecutivo.

Ulteriori profili critici presentano, a suo avviso, le proposte di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione che, oltretutto, rischiano di compromettere i caratteri di specialità propri delle Regioni ad ordinamento autonomo.

Il senatore COTTI (*M5S*) si sofferma sul disegno di legge di iniziativa governativa, in particolare esprimendo riserve sulle disposizioni relative alla composizione del Senato e alle modalità di selezione dei suoi membri. Il sistema, infatti, potrebbe prestarsi, a suo avviso, ad improprie logiche spartitorie tra i partiti politici.

Anche sul fronte dei costi, peraltro, i risparmi annunciati potrebbero essere vanificati. Infatti, i componenti del nuovo Senato dovranno dotarsi di personale di supporto per esercitare funzioni a livello nazionale, che si aggiungono a quelle che continuano ad esercitare nei territori, frustrando così ogni intento volto a conseguire il contenimento della spesa. Tale finalità potrebbe essere meglio perseguita, al contrario, attraverso una significativa riduzione delle indennità.

Forti perplessità destano inoltre le disposizioni relative alle competenze delle Regioni. In primo luogo, non appare chiaro il destino delle Regioni a statuto speciale: al riguardo, l'intento neocentralista del Governo rischia di scontrarsi con gli orientamenti dell'opinione pubblica, generalmente favorevole ad una maggiore autonomia. Sotto questo aspetto, sarebbe allora opportuno perseguire - come indicato da autorevoli giuristi - una maggiore interlocuzione con gli enti interessati, che dovrebbero essere adeguatamente coinvolti in tutti i processi di riforma che li riguardano. Da ultimo, anche il venir meno delle materie di legislazione concorrente non sarebbe da considerare positivamente, in quanto incide

nella regolazione di particolari ambiti, nei quali hanno rilevanza la diversa natura e la particolare tipologia dei territori.

Conclude, osservando che anche l'assegnazione della titolarità del processo legislativo ad una sola Camera potrebbe produrre effetti concreti diversi da quelli auspicati dall'Esecutivo, mentre un sistema bicamerale perfetto, consentendo l'esame contestuale di più provvedimenti, in ciascuna delle due Camere, può assicurare un procedimento razionale ed efficace.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) osserva, in primo luogo, che ogni intervento di riforma della Costituzione incide su materie sensibili, sulle quali il Parlamento dovrebbe discutere senza alcun condizionamento esterno. Critica, pertanto, la scelta del Governo di assumere un'iniziativa propria, con la presentazione di un disegno di legge costituzionale e con l'indicazione esplicita circa i tempi serrati di esame, allo scopo di giungere ad un'approvazione in prima lettura entro la scadenza elettorale del 25 maggio.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di adottare, come testo base, uno dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, ritiene auspicabile che maturi un consenso ampio per una elezione diretta del nuovo Senato, in quanto capace di sanare la frattura tra il corpo elettorale e le istituzioni, testimoniata dagli attuali alti livelli di astensionismo.

La nuova configurazione del Senato, nel disegno governativo, appare criticabile anche sotto altri aspetti. I nuovi membri, infatti, troverebbero difficoltà a conciliare l'incarico parlamentare con quelli di governo e di rappresentanza degli enti territoriali, con conseguenze negative sulla qualità delle attività che saranno chiamati a svolgere.

Per quanto attiene ai profili della riduzione dei costi, osserva che maggiori risparmi, rispetto a quelli ipotizzati nella proposta del Governo, potrebbero derivare dalla riduzione del numero dei parlamentari, come opportunamente previsto dal disegno di legge n. 1355.

Si sofferma quindi sulle questioni connesse al superamento del bicameralismo perfetto. In particolare, per quanto attiene alla riduzione dei tempi di approvazione delle leggi, osserva che la via più efficace resta quella della modifica dei Regolamenti parlamentari.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) sottolinea innanzitutto la mortificazione del ruolo del Senato così come configurato nel disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, osservando che, per conseguire autentici risparmi di spesa, sarebbe preferibile una riduzione degli emolumenti dei parlamentari, così come indicato, in più occasioni e in diverse sedi, dal Movimento 5 Stelle.

Più in generale, stigmatizza fortemente i contenuti della proposta di legge costituzionale d'iniziativa governativa: a suo avviso, l'impianto riformatore, oltre a presentare profili critici in rapporto al principio democratico, non assicura alcuno degli obiettivi perseguiti, compresa l'esigenza di un'adeguata ponderazione nelle scelte legislative. Ciò, peraltro, a fronte di costi di funzionamento che resterebbero sostanzialmente immutati.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto*) invita la Commissione a concentrare l'analisi soprattutto sull'organizzazione interna dei partiti politici, al fine di renderla effettivamente aderente alla *ratio* sottesa all'articolo 49 della Costituzione.

Le elezioni politiche del 2013, infatti, hanno espresso un orientamento fortemente critico nei confronti delle formazioni politiche tradizionali, da troppo tempo incapaci di prospettare visioni di ampio respiro. Sotto questo aspetto, una più efficace direttrice di riforma, rispetto a quella indicata dal Governo, potrebbe essere rappresentata da un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita politica del Paese, da perseguire tramite una coerente riforma della legge elettorale e attraverso la valorizzazione dell'iniziativa popolare delle leggi.

L'attuale classe dirigente, invece, non sembra venire incontro alle sollecitazioni provenienti dall'opinione pubblica, come testimoniato dal ricorso continuo alla decretazione d'urgenza e dalla

tendenza a mortificare i tempi di esame dei provvedimenti e il connesso dibattito parlamentare.

La riduzione del ruolo del Parlamento, inoltre, verrebbe ora istituzionalizzata tramite una specifica proposta in tal senso, che trasforma il Senato in un organo di dubbia legittimazione, oltretutto non in grado di riunirsi con regolarità e assiduità, a causa delle funzioni che i suoi membri devono continuare a svolgere nei territori di provenienza.

Conclude, osservando che un coerente progetto di riforma dovrebbe prescindere da logiche partitiche e mirare esclusivamente all'equilibrio del sistema istituzionale. A suo avviso, la soluzione più congrua potrebbe essere quella di distinguere le competenze dei due rami del Parlamento, senza compromettere il potere di controllo sull'attività del Governo, che dovrebbe essere affidato ad entrambe le Camere.

Il senatore BATTISTA (*Misto*) osserva che la proposta di legge del Governo presenta molteplici criticità. Il testo, infatti, risulta eccessivamente eterogeneo, in quanto incide su aspetti diversi del sistema istituzionale, ed è anche, per alcuni aspetti, contraddittorio. Ad esempio, la configurazione del nuovo Senato delle autonomie non è coerente con la svolta neocentralista sottesa alle modifiche del Titolo V della Costituzione.

La nuova fisionomia della seconda Camera, inoltre, non rispetterebbe il principio di proporzione con la popolazione delle Regioni; le sue funzioni sono fortemente ridotte; le modalità di composizione, infine, nella forma di elezione indiretta, sono suscettibili di compromettere il fondamentale principio della sovranità popolare.

Si sofferma, quindi, sulla opportunità di intervenire, a Costituzione invariata, sui Regolamenti parlamentari. Una più efficace organizzazione dei lavori, infatti, potrebbe già essere assicurata, ad esempio, attraverso un intervento di razionalizzazione dell'attività delle Commissioni permanenti, valorizzando le sedi deliberante e redigente e prevedendo apposite sessioni ad essa dedicate.

Dopo aver ribadito la necessità di ridurre il numero dei parlamentari e ripartire le competenze dei due rami del Parlamento, si sofferma sugli auspicati intenti di riduzione dei costi, sottesi al disegno riformatore. A suo avviso, indirizzi più efficaci, rispetto a quelli proposti dal Governo, potrebbero essere perseguiti attraverso l'unificazione della disciplina del trattamento economico di deputati e senatori e con interventi di contenimento delle indennità e dei vitalizi.

Conclude, sollecitando l'iscrizione all'ordine del giorno, congiuntamente ai disegni di legge in titolo, del disegno di legge costituzionale n. 1427, a sua prima firma, volto ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) concorda pienamente sull'opportunità di istituire un regime unico per la corresponsione degli emolumenti di senatori e deputati, prevedendo, nello stesso tempo, significative riduzioni. Una misura di tale portata, infatti, porterebbe a risparmi ben più rilevanti rispetto a quelli annunciati dal Governo con la riforma costituzionale presentata.

La proposta del Governo presenta, peraltro, non poche criticità. Il principio democratico sancito dalla Costituzione rischia, infatti, di essere gravemente compromesso, come sottolineato dalla dottrina costituzionalistica più accorta. D'altra parte, la stessa presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge costituzionale di così vasta portata rappresenta, a suo avviso, un *vulnus* sostanziale al principio della divisione dei poteri.

Per quanto attiene alla composizione del nuovo Senato, ne evidenzia gli aspetti più critici, soffermandosi in particolare sulla quota riservata ai rappresentanti degli enti locali. Al riguardo, segnala il rischio, da una parte, che continuino a far parte della seconda Camera sindaci non più in carica e, dall'altra, che molti seggi risultino vacanti per un tempo indefinito.

Nel ribadire il rischio di involuzioni autoritarie, sotteso al progetto di riforma costituzionale del Governo, e nel rivendicare la centralità del Parlamento nei procedimenti di revisione costituzionale,

richiama gli orientamenti critici manifestati da alcuni illustri costituzionalisti e invita a riflettere, nello stesso tempo, sulle recenti esperienze straniere, sottolineando, da ultimo, la necessità di recuperare il rapporto, oggi particolarmente compromesso, tra i cittadini e le istituzioni.

Il senatore SONEGO (*PD*) si sofferma sul tema del riassetto del regionalismo italiano, alla luce delle proposte contenute nel disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa. In particolare, pone attenzione sull'estensione e sull'applicazione del nuovo assetto costituzionale alle Regioni ad autonomie speciale. Evidenzia, al riguardo, che inizialmente la proposta del Governo prevedeva l'applicazione, a quelle Regioni, di tutte le disposizioni contenute nella legge costituzionale di revisione. Dopo una opportuna riconsiderazione, però, il testo è stato modificato sul punto: il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni non si applica alle Regioni ad autonomia speciale, finché non saranno modificati i rispettivi statuti. In realtà, anche nella nuova formulazione, la disposizione determina un ridimensionamento delle prerogative di quelle regioni, dal momento che la revisione dei rispettivi statuti resta nella disponibilità del Parlamento che adotta le modifiche con legge costituzionale.

A suo avviso, invece di orientare l'ordinamento verso torsioni neocentraliste, sarebbe opportuno valorizzare e promuovere un regionalismo efficace e responsabile, lasciando allo Stato funzioni di raccordo nell'interesse della Repubblica.

A suo avviso, occorre espressamente stabilire che ogni modifica all'articolo 117 della Costituzione non debba applicarsi alle Regioni a statuto speciale fino alla modifica dei rispettivi Statuti, ma questi ultimi potranno essere modificati solo previa intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate. D'altra parte, l'applicazione dell'articolo 117 alle Regioni alle quali la Costituzione riconosce forme particolari di autonomia determinerebbe, a danno di quelle Regioni, una perdita di competenze legislative su materie particolarmente qualificanti.

Esprime quindi la propria contrarietà alla soppressione del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, contenuta nell'articolo 25 del disegno di legge costituzionale n. 1429, nella convinzione che sia opportuno e auspicabile consentire alle Regioni ordinarie la possibilità di sviluppare forme ulteriori di autonomia, in presenza di determinati presupposti.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) svolge alcune riflessioni sulla natura del nuovo Senato delle autonomie. Al riguardo, esclude che esso possa rappresentare una semplice sommatoria dei diversi localismi. Ritiene, invece, che i senatori dovrebbero - al pari dei deputati - rappresentare la Nazione, senza vincolo di mandato.

Il nuovo Senato dovrebbe assumere funzioni rilevanti, anche in rapporto alle istituzioni comunitarie, proiettando gli interessi locali in ambito comunitario, analogamente a quanto avviene con le rappresentanze regionali presenti presso le istituzioni comunitarie. Le sue competenze dovrebbero riguardare sia la fase ascendente della normativa comunitaria, sia quella discendente. Esso potrebbe, inoltre, compiere valutazioni di impatto della normazione europea sull'ordinamento nazionale. Nello stesso tempo, la seconda Camera avrebbe titolarità a svolgere compiti di promozione e di tutela degli interessi delle imprese italiane, che spesso subiscono svantaggi competitivi.

Un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dal Senato anche nella fase discendente, verificando il recepimento delle direttive comunitarie, sia per limitare le procedure di infrazione, sia per consentire l'utilizzo più proficuo dei fondi strutturali europei.

Infine, l'istituzione di una commissione bicamerale permanente per gli affari europei potrebbe permettere di valutare la coerenza delle leggi statali e regionali rispetto alla normativa europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,50.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (pom.) del 23/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
138ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della***

Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1429 e 1454, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1427 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 22 aprile.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di trattare il disegno di legge costituzionale n. 1427, d'iniziativa del senatore Battista e altri, congiuntamente ai disegni di legge costituzionale n. 7 e connessi.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra quindi il disegno di legge di riforma costituzionale n. 1427, volto a inserire in Costituzione, con una modifica all'articolo 64, il dovere per i membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari sia in Assemblea sia nelle Commissioni.

Con l'articolo 2, si interviene sull'articolo 65 della Costituzione, rimettendo alla legge la determinazione dei casi di decadenza, mentre l' articolo 3 riserva a ciascuna Camera il giudizio circa le sopravvenute cause di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata.

Riprende la discussione generale.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ricorda che la riflessione sul ruolo e sulle prerogative del Senato si inserisce in una discussione di ampio respiro, che ha attraversato diverse stagioni del dibattito costituzionale e che risale addirittura ai lavori dell'Assemblea costituente, dove si svolse un serrato confronto sulle funzioni della seconda Camera.

Nel sottolineare i limiti del bicameralismo perfetto, ricostruisce i diversi percorsi di revisione costituzionale avviati nelle passate legislature, tutti orientati a intervenire sulle competenze delle Camere, per rendere più efficiente e razionalizzare la forma di governo parlamentare. Peraltro, l'esigenza di un intervento di riforma sul bicameralismo era già previsto nei programmi elettorali delle coalizioni di centro-sinistra fin dalle elezioni politiche del 2006. Da ultimo, le medesime prospettive di superamento del bicameralismo perfetto sono state condivise anche dal Governo Letta.

Da un'analisi di diritto comparato riguardante l'assetto dei Parlamenti di alcuni Paesi europei, emerge una diffusa tendenza ad una maggiore diversificazione delle funzioni delle due Camere e a una differenziazione nella loro composizione.

Il progetto di riforma in esame si propone di realizzare lo storico obiettivo di trasformare il nostro sistema istituzionale in un modello più funzionale e maggiormente in linea con gli *standard* europei, in grado di garantire sia la rappresentanza politica sia quella territoriale.

Ritiene, comunque, che il disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa - che auspica sia adottato come testo base - necessiti di alcuni interventi migliorativi, in particolare con riguardo ai criteri di composizione e nell'ottica di un rafforzamento di competenze nell'ambito della formazione e del recepimento della normativa europea.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che è stato possibile avviare in tempi serrati l'*iter* di riforma costituzionale, in conseguenza dell'accordo politico maturato fra l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri e il *leader* del proprio partito politico. Tuttavia il suo Gruppo, pur riconoscendosi nei termini di quell'intesa, non può esimersi dall'esprimere le proprie riserve su alcuni aspetti del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.

Per quanto concerne i tempi dell'esame parlamentare, auspica che la stessa sollecitudine con la quale si chiede l'approvazione della riforma costituzionale entro termini ravvicinati, sia impressa anche all'*iter* di modifica della legge elettorale, concluso in prima lettura alla Camera dei deputati.

Si sofferma, quindi, sul tema riguardante la composizione del nuovo Senato. Pur sottolineando che, dal dibattito in Commissione, sembra emergere una netta maggioranza favorevole all'elezione a suffragio universale e diretto, manifesta la disponibilità della propria parte politica ad assecondare anche soluzioni diverse, purché non mortifichino oltremodo il principio della rappresentanza. Sempre in riferimento alla composizione della seconda Camera, esprime riserve sulla scelta, contenuta nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, di equiparare la rappresentanza regionale e

quella degli enti locali, ritenendo preferibile un rafforzamento della presenza dei rappresentanti delle Regioni, che dovrebbe essere tendenzialmente proporzionale alla consistenza demografica e all'estensione territoriale della Regione. Analoghe perplessità desta la previsione di un significativo numero di senatori di nomina presidenziale.

Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulla assenza di indennità per i membri del Senato eletti con procedimento di secondo grado, ritiene che debba essere svolto un approfondimento riguardo alle funzioni, in particolare nel senso di un rafforzamento delle prerogative legislative, almeno per quanto riguarda le materie sulle quali la deliberazione del Senato può essere disattesa dalla Camera soltanto a maggioranza qualificata.

Dopo aver espresso perplessità sugli effetti che la riforma potrebbe determinare in riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica e degli organi di garanzia, ritiene opportuno compiere una riflessione sull'opportunità di ampliare l'oggetto dell'esame anche alla forma di governo, considerando in particolare le soluzioni, già prospettate in alcuni disegni di legge costituzionale, in senso presidenziale o semipredisenziale.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) si sofferma, in primo luogo, sul tema della composizione del Senato, osservando che, dagli interventi finora svolti in discussione generale, è emerso un orientamento favorevole alla previsione di un'elezione a suffragio universale e diretto. A suo avviso, tale indirizzo, largamente maggioritario, non può essere del tutto ignorato dal Governo.

Nel ribadire la necessità di introdurre criteri di elezione che tengano conto, comunque, dell'estensione territoriale e della dimensione demografica di ciascuna Regione, esprime riserve sulla scelta di escludere ogni forma di indennità per i componenti elettivi del nuovo Senato. Ritiene, infatti, che una decisione in tal senso non tiene conto dei costi che, in ogni caso, i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali devono sostenere per assolvere adeguatamente i nuovi compiti che sono loro attribuiti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che i senatori di Forza Italia fanno spesso riferimento a un'intesa raggiunta tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il proprio *leader*, anche sul tema delle riforme, benché, da parte dei rappresentanti del Governo, provengano interpretazioni difformi sui termini di quella interlocuzione. Pertanto, sarebbe opportuno, per ragioni di trasparenza, che siano resi noti i contenuti dell'accordo.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) precisa che l'intesa cui fa riferimento la senatrice De Petris è semplicemente un accordo politico, che non vincola in alcun modo le scelte della maggioranza su un tema complesso e rilevante come quello delle riforme costituzionali, sul quale i singoli parlamentari sono chiamati ad esprimersi responsabilmente, secondo la propria coscienza e nel rispetto dei princìpi costituzionali.

Dopo aver sottolineato l'urgenza di approvare una riforma discussa da tempo, che consentirebbe la ripresa della crescita economica e restituirebbe all'Italia un ruolo centrale in Europa, si sofferma sul tema della elezione indiretta del Senato, osservando che il superamento del bicameralismo paritario non può essere disgiunto da una differenziazione del modello di elezione dei due rami del Parlamento.

Il disegno di legge n. 1416, di cui è firmataria insieme al senatore Monti, prevede che il Senato sia sede di rappresentanza delle Regioni e organo di raccordo tra le autonomie territoriali e l'Europa, nel presupposto che le Regioni possano recuperare il proprio ruolo di promozione strategica dei territori, secondo un'impostazione realmente federalista. Al riguardo, sarebbe opportuno avviare un processo di aggregazione delle Regioni, per riqualificare la loro azione sul territorio.

A suo avviso, nel Senato dovrebbe essere rappresentata anche la società civile, per integrare le competenze nazionali e locali e consentire una più ampia partecipazione dei cittadini al ruolo delle istituzioni, anche attraverso il pieno coinvolgimento nel processo decisionale delle parti sociali, il cui ruolo finora è stato limitato alla fase di concertazione, al di fuori delle sedi istituzionali. Appare

inopportuno, tuttavia, che le funzioni legislative siano attribuite anche ai rappresentanti delle autonomie locali, i quali sono titolari esclusivamente di funzioni amministrative.

Il senatore CHITI (*PD*) osserva preliminarmente che la preferenza per un sistema di elezione diretta del Senato, che consenta ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, non dovrebbe essere considerato un ostacolo all'approvazione della riforma costituzionale. Tale questione dovrebbe essere semplicemente rimessa alla valutazione del Parlamento, poiché il superamento del bicameralismo paritario - su cui si registra un'ampia condivisione - potrebbe essere comunque realizzato mediante una differenziazione delle funzioni delle due Camere.

Dopo aver sottolineato l'esigenza che la valutazione delle riforme costituzionali prospettate dal Governo tenga conto dell'impostazione maggioritaria che si è inteso imprimere alla riforma legge elettorale, approvata dalla Camera dei deputati, si sofferma sulla revisione del Titolo V. A tale riguardo, segnala che il Governo ha optato per una scelta sostanzialmente neocentralista, piuttosto che limitarsi a introdurre i correttivi che sarebbero invece necessari per recuperare l'ispirazione federalista che pure era sottesa alla revisione costituzionale del 2001. Inoltre, per assecondare l'evoluzione del quadro politico europeo, occorrerebbe rafforzare la cooperazione istituzionale, valorizzando quanto più possibile il principio di sussidiarietà. A tale proposito, invita a riflettere in modo più approfondito sulla proposta di inserimento di una clausola di supremazia dell'interesse nazionale, la cui applicazione dovrebbe comunque essere regolata attraverso procedure puntualmente definite.

Quanto alla riforma del bicameralismo, non ritiene opportuno fare riferimento a singoli aspetti dei modelli costituzionali in vigore in alcuni Paesi europei.

A suo avviso, il nuovo Senato dovrebbe svolgere un ruolo di garanzia e di rappresentanza dei territori ed esercitare la potestà legislativa, congiuntamente alla Camera dei deputati, per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi in materia elettorale, per quelle di recepimento della normativa europea, come pure per tutte le leggi che riguardano l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

Ritiene opportuno ridurre il numero dei parlamentari, come proposto nel disegno di legge n. 1420, di cui è primo firmatario, per migliorare il funzionamento delle Camere, favorire la selezione della classe dirigente e ridurre i costi della politica. A tal fine, si potrebbe stabilire che le indennità parlamentari non possano superare quella percepita dal sindaco di Roma.

Infine, sottolinea che, per ampliare la platea elettorale e avvicinare nuovamente i cittadini alle istituzioni, sarebbe opportuno integrare la democrazia rappresentativa con forme di partecipazione diretta, cogliendo le potenzialità propositive dei cittadini, spesso veicolate anche dalla rete.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), associandosi alle osservazioni dei senatori Paolo Romani e Bruno, con riferimento alla riforma costituzionale proposta dal Governo, conferma la disponibilità del proprio Gruppo a valutare anche le soluzioni prospettate nei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare e volte a migliorare il funzionamento delle istituzioni, pur nel rispetto dell'intesa raggiunta tra il *leader* della sua formazione politica e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver richiamato sinteticamente gli aspetti critici del disegno di legge n. 1429, chiede che la discussione non sia limitata al tema del superamento del bicameralismo perfetto, della revisione del Titolo V e dell'abolizione del CNEL. Sarebbe opportuno, infatti, considerare anche il tema della forma di Governo.

A tale proposito, ricorda che il disegno di legge costituzionale n. 703, a sua firma, reca la modifica di alcuni articoli della Parte II della Costituzione, volta ad introdurre l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto.

Il testo, che ripropone il contenuto del disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura, prospetta una forma di governo di tipo presidenziale, finalizzata ad ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e a rafforzare la democrazia. Sollecita, quindi, una

riflessione su tale argomento, per evitare che la questione sia ancora una volta affrontata e successivamente accantonata.

La PRESIDENTE, in riferimento alla questione prospettata dal senatore Gasparri, ricorda che la richiesta di esaminare anche i disegni di legge relativi alla forma di Governo, già avanzata dal senatore Bruno, prima dell'inizio della discussione generale, potrà essere esaminata in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Ribadisce, in ogni caso, la ragionevolezza della scelta di circoscrivere l'esame ai disegni di legge costituzionale relativi alla revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché alla disposizione riguardante il CNEL.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) sottolinea che il disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa sembra voler rispondere a due esigenze: da una parte, la riduzione dei costi della politica e, dall'altra, una maggiore efficienza delle procedure parlamentari. Tali obiettivi sono largamente condivisi, ma possono essere soddisfatti anche in altro modo, come dimostra il disegno di legge costituzionale a prima firma del senatore Chiti.

Auspica, in ogni caso, che, nella predisposizione del testo base, i relatori tengano conto della varietà delle proposte sottoposte all'esame della Commissione.

Sottolinea, quindi, che la riforma costituzionale deve essere valutata alla luce sia della profonda trasformazione dei partiti politici italiani, sempre più caratterizzati da una forte connotazione personalistica, sia delle grandi concentrazioni nel sistema dei mezzi di informazione.

Anche in considerazione del contesto generale e tenendo conto dell'impianto fortemente maggioritario della riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera dei deputati, evidenzia la necessità di approntare adeguati meccanismi di garanzia.

Esprime ulteriori riserve sul disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo, nella parte relativa alla riforma del Senato, sia perché la modalità della sua composizione rischia di escludere gruppi politici dotati di notevole consenso elettorale, sia per la riduzione delle prerogative dei suoi componenti. Critica, inoltre, la previsione di una rappresentanza regionale paritaria per ciascuna Regione, indipendentemente dalla estensione territoriale e dalla dimensione demografica.

Il senatore ZANDA (*PD*) sottolinea l'importanza della riforma costituzionale anche sotto il profilo dello sviluppo economico del Paese, in un contesto, come quello attuale, in cui le democrazie sono sottoposte alla sfida della competizione globale.

Ricorda che, negli ultimi anni, sono state compiute, per mero calcolo politico, alcuni errori in tema di riforme costituzionali, sia da parte del centro-sinistra, con la riforma del Titolo V, sia da parte del centro-destra, con l'approvazione dell'ampio progetto di riforma poi non confermato dal *referendum* popolare.

Pur rilevando la forte connessione tra i vari aspetti del sistema istituzionale, ritiene che il sistema politico attuale non sia in grado di affrontare una revisione complessiva, che incida anche sulla forma di governo. Considera, quindi, opportuno limitare l'esame al tema del superamento del bicameralismo, alla modifica del Titolo V e alla soppressione del CNEL. Evidenzia la necessità di non perdere l'opportunità offerta dal contesto politico attuale. Rileva, infatti, un'ampia convergenza tra le forze politiche sulla necessità di approvare, attraverso il procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione, una riforma quanto più possibile condivisa, finalizzata, in particolare, a superare il bicameralismo paritario e ridurre il numero dei parlamentari.

Constata che per altri aspetti, sui quali emergono divergenze tra le forze politiche, sia possibile tuttavia raggiungere un'intesa, in particolare su una presenza più significativa, nella composizione del nuovo Senato, dei rappresentanti regionali rispetto ai rappresentanti degli enti locali, come pure sull'inserimento di un criterio tendenzialmente proporzionale per la rappresentanza regionale, basato

sull'estensione territoriale e sulla dimensione demografica di ciascuna Regione. È possibile raggiungere un'intesa, a suo avviso, anche sul tema del riequilibrio tra le competenze delle due Camere e sul rafforzamento del ruolo di garanzia del Senato.

Riconosce che su altri temi le divergenze tra le forze politiche sono ancora profonde, in particolare sulle modalità di elezione della seconda Camera, dal momento che alcune forze politiche insistono per l'elezione a suffragio universale e diretto, mentre altre sono favorevoli a un'elezione di secondo grado. Su quest'ultimo tema invita ad un confronto sereno, senza muovere dal presupposto che un sistema sia più democratico dell'altro.

In conclusione, auspica che il percorso parlamentare proceda in tempi serrati, anche perché su questi temi la discussione ha raggiunto ormai una piena maturazione. Invita i relatori a scegliere, come testo base, il disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo, per evitare una discussione che potrebbe accentuare, invece che ridurre, le distanze tra le diverse forze politiche.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ricorda che, nell'attuale legislatura, si è impegnato a lungo per l'approvazione del disegno di legge costituzionale istitutivo di un Comitato paritetico, che avrebbe affrontato anche il tema della forma di Governo, lasciando a un secondo momento la riforma della legge elettorale. Critica, quindi, la decisione di concentrare l'esame su un oggetto più limitato, con il conseguente rischio di smarrire la visione d'insieme del sistema istituzionale.

Condivide le critiche espresse dal senatore Zanda nei confronti della riforma del Titolo V, attuata nel 2001, con la quale sono state attribuite alle Regioni competenze significative, sul modello degli ordinamenti federali, senza tuttavia prevedere una Camera in grado di prevenire conflitti fra Stato e Regioni e attribuendo di fatto alla Corte costituzionale la funzione di stabilire i reciproci confini di competenza.

Segnala che la composizione e la funzione del nuovo Senato dovrebbero essere coerenti con il ruolo che è ad esso attribuito, ovvero quello di svolgere sia una funzione di rappresentanza dei territori sia una funzione di garanzia e di contrappeso, anche in considerazione della forte connotazione maggioritaria della riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera dei deputati.

Sottolinea che la proposta presentata dal proprio Gruppo definisce, nella maniera più chiara, la duplice natura della seconda Camera, prevedendo l'elezione diretta dei senatori contestualmente al rinnovo dei Consigli regionali.

Del disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo critica, in particolare, la previsione di un numero significativo di senatori nominati dal Presidente della Repubblica, come pure l'eccessiva presenza di sindaci, soggetti privi di potestà legislativa. Ritiene opportuno, inoltre, attribuire alle Regioni una rappresentanza proporzionale alla popolazione, nonché introdurre una clausola di supremazia "a geometria variabile", differenziata da Regione a Regione.

La PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 19, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata alle ore 20,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, convocata per le ore 20, 30, non avrà luogo e che è convocata un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 139 (pom.) del 23/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
139ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134***

della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa***

esclusiva in materia di tutela della salute

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) richiama la necessità che i tempi serrati, prospettati per l'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale non compromettano un congruo approfondimento, in considerazione della rilevanza dei temi affrontati.

In riferimento al disegno di legge costituzionale n. 1429, d'iniziativa del Governo, si sofferma, in primo luogo, sulla modifica dell'articolo 68 della Costituzione: le prerogative attualmente previste al secondo e al terzo comma vengono riferite esclusivamente ai componenti della Camera dei deputati. In proposito, evidenzia la irragionevolezza di tale scelta, considerando che i senatori continuano ad esercitare, seppure in forma attenuata, la funzione legislativa. Oltretutto, conservano una competenza paritaria a quella dei deputati per l'approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, oltre a partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica e degli organi di garanzia. Peraltro, anche la scelta di mantenere inalterate, in capo ai senatori, le garanzie costituzionali dell'articolo 68, può ugualmente presentare profili di criticità. Infatti, finirebbero per godere di quelle prerogative tutti i membri del nuovo Senato, compresi i sindaci dei comuni capoluogo di Regione e gli altri rappresentanti degli enti locali, eletti dalle assemblee dei sindaci della Regione, i quali negli enti di provenienza esercitano esclusivamente funzioni amministrative.

Quanto agli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, annunciati dal Governo al momento della presentazione del disegno di legge costituzionale, segnala che ogni iniziativa in tal senso rischia di essere frustrata, se non si procede ad una organica revisione dell'articolo 117 della Costituzione e, più in generale, a una riconsiderazione del modello regionalistico.

Analoghe perplessità suscita la modifica dell'articolo 55, nella parte in cui prevede che la Camera dei deputati rappresenti la Nazione, mentre il Senato delle autonomie rappresenti le istituzioni territoriali. Nello stesso tempo però viene conservato in capo ai deputati e ai senatori il principio del divieto di mandato imperativo. A suo avviso, ciò può determinare il rischio che i componenti del nuovo Senato non siano rappresentativi delle istanze territoriali, né possano rivendicare una rappresentanza di carattere generale.

Ulteriori questioni si pongono anche in riferimento alle indennità parlamentari, poiché il disegno di legge governativo non chiarisce se esista o meno un rimborso delle spese e, in caso affermativo, se esso gravi sul bilancio statale o su quello regionale.

Formula, quindi, considerazioni critiche anche sulla modifica delle disposizioni relative all'elezione dei giudici della Corte costituzionale. In proposito, considerando l'impianto fortemente maggioritario della riforma della legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati, paventa la possibilità che, nel caso in cui non siano riconsiderati i *quorum* per l'elezione, la maggioranza parlamentare abbia la forza numerica sufficiente per eleggere tutti i giudici spettanti al Parlamento, con grave *vulnus* dei princìpi garantistici che orientano il più avanzato costituzionalismo. Inoltre, appare a suo avviso incongruo che il nuovo Senato, così come configurato nel disegno di legge di iniziativa governativa, sostanzialmente escluso dalla partecipazione al procedimento legislativo, sia coinvolto nell'elezione dei giudici della Corte costituzionale.

Rileva, poi, che l'impianto della proposta di riforma presentata dall'Esecutivo lasci sullo sfondo i nessi strettissimi tra la revisione costituzionale e i sistemi elettorali da adottare con legge ordinaria, probabilmente in ragione dell'assenza di visioni condivise in seno alla maggioranza.

Per quanto concerne la modifica del procedimento legislativo, osserva che la rapida scansione dei tempi di trasmissione e di esame, previsti nella proposta governativa per l'attivazione dei poteri del Senato delle Autonomie, potrebbe imporre un'articolazione interna in commissioni specializzate per materia e, in ogni caso, presuppone un'attività legislativa intensa, certamente non inferiore a quella attuale. Tuttavia, rileva che i soggetti che saranno chiamati a svolgere quelle funzioni conservano i compiti di rappresentanza e di governo nei territori di provenienza. I senatori potrebbero, quindi, trovarsi nell'impossibilità di esercitare tutte le prerogative che il progetto di riforma riconosce loro e, in ipotesi estrema, rendere del tutto inattiva la seconda Camera.

Manifesta profonde riserve sulla scelta di prevedere una rappresentanza paritaria dei membri eletti dai Consigli regionali. A suo avviso, dovrebbero essere introdotti opportuni correttivi, in modo che il

numero dei consiglieri regionali sia tendenzialmente proporzionale all'estensione territoriale e alla dimensione demografica della Regione. Ogni richiamo alle esperienze straniere appare improprio, soprattutto quando viene richiamato il modello del Senato americano. Non si considera infatti che esso si inserisce all'interno di un ordinamento pienamente federale.

Sempre in riferimento alla composizione, con particolare riguardo alla componente costituita dai rappresentanti degli enti locali, segnala che la previsione di un'unica circoscrizione regionale può portare all'elezione di sindaci appartenenti alla stessa maggioranza politica, con la conseguenza di alterare fortemente i reali rapporti di forza fra le formazioni politiche.

Reputa, inoltre, irragionevole prevedere che siano membri di diritto del nuovo Senato i sindaci dei capoluoghi di regione e, nello stesso tempo, escludere che possano far parte della seconda Camera i sindaci di città metropolitane non capoluoghi.

Inoltre, la presenza di ventuno senatori di nomina presidenziale appare incongrua, anche perché incide, con una proporzione eccessiva, sul totale dei membri, potendo produrre effetti paradossali soprattutto in vista della elezione del Capo dello Stato, alla quale anch'essi partecipano.

In conclusione, ribadisce il proprio giudizio fortemente critico sul disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, soprattutto perché contiene al suo interno scelte che attenuano il principio democratico, in particolare sostituendo, per la composizione della seconda Camera, l'elezione a suffragio universale e diretto con un'elezione di secondo grado.

Auspica comunque un dialogo approfondito e un esame attento che, per la particolare complessità dei temi, necessita di tempi congrui.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) segnala, in primo luogo, che il dibattito finora svolto, per la qualità e l'intensità degli interventi, avrebbe meritato una forma di pubblicità più ampia di quella consentita dai regolamenti parlamentari. D'altra parte, il Parlamento è chiamato ad affrontare questioni fondamentali che investono istituzioni repubblicane, sia per quanto riguarda la loro composizione sia per quanto attiene alle funzioni ad esse attribuite.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge di iniziativa governativa, osserva che la riforma prefigurata non appare chiara nelle sue finalità, oltre ad essere censurabile sotto diversi profili.

Ricorda che le finalità annunciate dall'Esecutivo, volte a rendere più efficiente il procedimento legislativo, non può essere perseguita solo attraverso una compressione dei tempi di esame parlamentare: a suo avviso, una migliore legislazione può essere realizzata, al contrario, solo all'esito di una attenta ponderazione delle scelte.

Peraltro, i tempi di approvazione dei provvedimenti sono inevitabilmente connessi alla volontà politica di perseguire determinante finalità, indipendentemente dalla natura bicamerale o monocamerale del Parlamento. Tale assunto, d'altra parte, sembra confermato dal ricorso sempre più frequente alla decretazione d'urgenza.

Appare pertanto necessario un dibattito approfondito, dal momento che ogni intervento sulla Costituzione incide sull'equilibrio tra poteri e sul sistema delle garanzie, valori ai quali deve essere assicurata la massima tutela, evitando soluzioni improvvisate e superficiali, dagli esiti potenzialmente dannosi. Occorre, pertanto, prescindere dall'esigenza, pur comprensibile, di fornire una risposta immediata alle istanze che provengono dalla società civile.

Valuta, quindi, con preoccupazione i contenuti del disegno di legge n. 1429, d'iniziativa governativa, soprattutto nella parte che modifica le competenze legislative dei due rami del Parlamento e, nella parte che incide sulla composizione della seconda Camera, prevedendo la presenza dei rappresentanti di Regioni ed enti locali, che continuano ad esercitare le funzioni di governo nei rispettivi territori. Peraltro, le norme sulla composizione del Senato delle Autonomie creano anche una disparità tra i cittadini dei diversi Comuni di una stessa Regione, ponendo a rischio il principio di uguaglianza del voto.

Ribadisce la necessità che tutte le componenti della società trovino una propria sede di rappresentanza,

anche allo scopo di comporre i conflitti sociali che, soprattutto negli ultimi anni, si stanno drammaticamente inasprendo. Proprio in tal senso, ritiene che il mantenimento - e anzi il rafforzamento - del rapporto diretto tra Stato e cittadini sia imprescindibile, trovando la sua più compiuta espressione negli equilibri e nelle garanzie costituzionali.

Conclude, auspicando un confronto approfondito, che prescinda dalle contingenze politiche, allo scopo di adottare scelte di ampio respiro, che tengano conto anche del contributo del mondo accademico e della cultura, da non considerare un ostacolo, ma uno stimolo e un valore aggiunto al dibattito.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) osserva che l'intento del Governo di individuare soluzioni il più possibile condivise costituisce un fattore positivo, soprattutto considerando che le modifiche attualmente all'esame avranno un impatto rilevante sull'assetto istituzionale e sulle politiche pubbliche dei prossimi anni.

Richiama, quindi, l'attenzione sull'esigenza di non intervenire, senza adeguata ponderazione, con tempi eccessivamente ristretti. Occorre, inoltre, evitare di sovrapporre temi tra loro eterogenei e di vasta portata che possano non rendere credibile, agli occhi dell'opinione pubblica, il percorso riformatore.

Ritiene, quindi, che l'impegno a cui sono chiamati i relatori sia di estremo rilievo, poiché i tempi sono comunque molto serrati e molto complesse appaiono le questioni sulle quali occorre raggiungere il più ampio consenso.

In riferimento al disegno di legge n. 1429, d'iniziativa del Governo, esprime la sua contrarietà alla previsione di 21 senatori di nomina presidenziale, paventando il rischio che un'eccessiva caratterizzazione politica possa incidere e condizionare la loro attività. Si tratta, comunque, di una componente numericamente troppo significativa, considerando che il nuovo Senato è, in primo luogo, una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali.

Esprime ulteriori critiche sulle modifiche apportate al Titolo V della Parte II della Costituzione, ove si interviene nuovamente sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, secondo una logica fortemente neocentralista.

Per quanto attiene alla composizione della seconda Camera, non condivide la sostanziale equiparazione tra i presidenti delle Giunte regionali e i sindaci dei comuni capoluogo di Regione. A suo avviso, la scelta prospettata appare confusa, dal momento che le funzioni svolte dagli uni e dagli altri sono profondamente diverse, in ragione delle competenze attribuite ai rispettivi enti.

Non può essere egualmente condivisa la previsione dell'elezione di secondo grado, poiché essa si traduce ancora in una concentrazione di prerogative, in capo ai consiglieri regionali o ai sindaci della Regione.

Evidenzia la discrasia esistente nel sistema delle garanzie relative allo *status* del parlamentare, dal momento che, per i membri del Parlamento di entrambe le Camere, si prevede il principio del divieto di mandato imperativo, mentre le garanzie di inviolabilità sono riferite solo ai componenti della Camera dei deputati.

Infine, sottolinea il rischio che un'eccessiva velocizzazione del procedimento legislativo, così come prefigurato nel disegno di legge di iniziativa governativa, possa sostanzialmente limitare le competenze riconosciute al Senato delle Autonomie, soprattutto considerando i termini abbreviati previsti per l'esame dei disegni di legge ritenuti prioritari dal Governo.

Prende la parola il senatore TOCCI (*PD*) il quale, in via preliminare, sottolinea che in nessun altro Paese si è mai verificato che un capo di Governo abbia ancorato la durata del proprio incarico all'approvazione di una riforma costituzionale, che prevede una radicale trasformazione del sistema istituzionale. Addirittura è stata prospettata perfino la possibilità di porre la questione di fiducia.

Secondo l'insegnamento dei costituenti, il Governo non dovrebbe mai invadere la sfera di autonomia e di indipendenza del Parlamento in un ambito così sensibile. Esprime, pertanto, rammarico, per le dichiarazioni del Presidente del Gruppo del Partito Democratico che ha sollecitato i relatori ad

assumere, come testo base, quello proposto dal Governo, trascurando la centralità del confronto e della discussione parlamentare.

Osserva che il tema delle riforme costituzionali è stato da sempre impostato sulla base di presupposti erronei, per cui non è stato mai agevole trovare soluzioni adeguate alle pur legittime esigenze di riforma, che si sono manifestate con l'evoluzione della società.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sul rapporto tra il clima politico e la situazione economico-sociale del Paese, fa alcune riflessioni sull'impatto "mediatico" e su quello legislativo del disegno di legge di iniziativa governativa. Se dal punto di vista mediatico la proposta, con la previsione di un Senato delle Autonomie, sembra porre al centro del sistema istituzionale il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali, in realtà si realizza la più radicale operazione neocentralista mai attuata dal 1970, soprattutto attraverso la soppressione della competenza legislativa concorrente e l'avocazione alla competenza esclusiva dello Stato di numerose materie. Inoltre, benché l'effetto mediatico della riforma del Senato sembra concentrarsi sull'obiettivo di una consistente riduzione dei costi della politica, in verità si tratta di un'illusione. Risparmi ancora più consistenti, infatti, sarebbero raggiunti con l'approvazione della proposta di riforma costituzionale n. 1420, a prima firma del senatore Chiti, che riduce significativamente il numero dei deputati e dei senatori, ridefinendo le competenze delle due Camere.

Ancora, appare del tutto fuorviante la correlazione tra la riforma del Senato e la crescita del PIL, che pure è stata richiamata nel Documento di economia e finanza 2014.

Più in generale, esprime forti perplessità sul fatto che gli auspici per una riforma costituzionale continuino ad essere all'attenzione del dibattito pubblico, nonostante il fallimento delle riforme finora approvate: ha presentato notevoli criticità la riforma del 2001 sul Titolo V della Costituzione, così come quella sul voto degli italiani all'estero e più di recente la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio.

Esprime altresì forti dubbi sulla legittimazione dell'attuale Parlamento a intervenire in misura così rilevante sulla Costituzione, considerando che è stato eletto con una legge dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale.

Per altro verso, il progetto di riforma del Governo si inserisce nel dibattito sull'esigenza di superare il bicameralismo perfetto, al fine di migliorare la produzione legislativa in termini di velocità ed efficienza. Al riguardo osserva che l'ordinamento è, al contrario, sopraffatto da una specie di "ipertrofia normativa", anche in settori particolarmente sensibili, tali da creare confusione e incertezze applicative. In realtà, occorrerebbe piuttosto rallentare il processo di produzione legislativa e migliorare la qualità della legislazione, implementando il ricorso alle leggi cornice, alla codificazione, eventualmente prevedendo, anche nel nostro ordinamento, le leggi organiche.

In questo senso, occorre creare un'asimmetria tra le due Camere, svincolando il Senato dal rapporto di fiducia e attribuendo ad esso una penetrante funzione di controllo.

Inoltre, sarebbe opportuno approvare prima una nuova legge elettorale e poi rivedere le funzioni e la composizione del Senato. Infatti, in considerazione della torsione maggioritaria impressa dalla riforma della legge elettorale, approvata dalla Camera dei deputati, appare impensabile che una maggioranza parlamentare possa, senza gli adeguati contrappesi, approvare leggi che incidono sui diritti fondamentali. Queste ultime, a suo avviso, dovrebbero prevedere il concorso paritario dei due rami del Parlamento.

Ritiene, inoltre, preferibile per la seconda Camera, conservare l'elezione diretta: il divieto di mandato imperativo, infatti, rischierebbe di essere gravemente compromesso, nel caso in cui il Senato fosse composto attraverso un procedimento elettorale di secondo grado.

In ordine alla presenza dei sindaci all'interno del nuovo Senato, esprime profonde riserve, dal momento che verrebbero attribuite competenze di rilievo, comprese quelle di revisione costituzionale, a soggetti che sono titolari esclusivamente di funzioni amministrative.

Infine, esprime perplessità in ordine alla funzione di raccordo che, secondo il nuovo articolo 55 della

Costituzione, il Senato dovrebbe esercitare tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il Paese si caratterizza, infatti, per profonde e mai superate divisioni tra Nord e Sud, risolvibili solo attraverso una mediazione politica unitaria, che può essere assicurata solo dall'elezione a suffragio universale e diretto degli organi della rappresentanza politica. L'effetto della riforma proposta dal Governo, invece, sarebbe quello di aggravare quelle divisioni, in quanto i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali finirebbero col difendere gli interessi dei territori di provenienza.

La senatrice MORONESE (*M5S*), nell'esprimere perplessità sul progetto di riforma costituzionale del Governo, richiama l'attenzione della Commissione su quanto è stato affermato, ormai da molti anni, circa l'esigenza, per ridurre il debito pubblico, di espropriare i comuni e le Regioni delle proprie competenze e funzioni.

Il disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo sembra realizzare questi obiettivi, in particolare sottraendo alle Regioni competenze significative su ambiti di assoluto rilievo e attribuendole allo Stato. Esprime inoltre critiche sulla scelta di abolire l'elezione diretta per la composizione della seconda Camera, a suo avviso prodromica ad un sostanziale esautoramento del Parlamento. La proposta di riforma è segnata da una torsione autoritaria, in quanto comprime l'esercizio della funzione legislativa. Richiama, in proposito, la modifica dell'articolo 72 della Costituzione, che prevede l'istituto del "voto a data certa", volto a garantire tempi sicuri per l'approvazione dei disegni di legge considerati prioritari dal Governo.

Per altro verso, in tema di decretazione d'urgenza, ritiene inaccettabile la nuova formulazione dell'articolo 74 della Costituzione che, in caso di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica di un disegno di legge di conversione di decreto-legge, prevede che il termine per la conversione in legge possa essere differito di trenta giorni. Questa disposizione si pone, a suo avviso, in contraddizione con le esigenze di contenere il ricorso alla decretazione d'urgenza.

In definitiva, il progetto governativo di riforma costituzionale comporta uno squilibrio nei rapporti tra i poteri dello Stato, a totale vantaggio del potere esecutivo. Auspica, quindi, che possano trovare ascolto i moniti di alcuni costituzionalisti, che richiamano il Parlamento alle sue responsabilità, affinché non si approvi una riforma di tale portata e dagli esiti così critici per la tenuta del sistema democratico.

Il senatore BOCCHINO (*Misto*) ricorda che ormai tutti i mezzi di informazione enfatizzano la proposta di riforma costituzionale di iniziativa del Governo, finalizzata a migliorare i rapporti tra Stato e Regioni, concordando sulla necessità di una riforma del Titolo V della Costituzione. Stessa enfasi viene posta sulla soppressione delle Province, che in realtà vengono di fatto sostituite da enti di area vasta chiamati ad esercitare di fatto le medesime competenze.

Si sofferma poi sulla disposizione del progetto governativo, che sopprime la competenza legislativa concorrente e attribuisce nuove competenze legislative esclusive allo Stato. La giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, che pure ha ammesso interventi statali, a fronte dell'inerzia regionale, per la tutela di interessi generali, non può tuttavia giustificare torsioni neocentraliste. Esprime dunque perplessità sullo "migrazione" verso la competenza statale di materie rilevanti, come il coordinamento della finanza locale e il governo del territorio. Al riguardo, segnala che la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso una ferma contrarietà alla riforma, in ragione della scelta di avocare allo Stato numerose competenze legislative regionali.

Inoltre, nella proposta di riforma del Governo, non si tiene conto della peculiarità delle Regioni a statuto speciale, cui non è riservata alcuna clausola di salvaguardia. Concordando con i rilievi critici, emersi nel dibattito, sulla possibilità che lo Stato incida su materie non riservate alla sua competenza esclusiva, auspica che, nel caso in cui si approvata la riforma, l'istituto non si presti ad abusi da parte del potere centrale. In conclusione, ritiene che la proposta di riforma costituzionale sia stata presentata

dal Governo esclusivamente in ragione di contingenze politiche e in vista della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento europeo, senza un'adeguata ponderazione delle scelte.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) osserva che ogni proposta di modifica costituzionale dovrebbe essere avanzata alla luce dei nuovi assetti sociali, senza trascurare l'analisi dei costi e dei benefici. In riferimento al disegno di legge costituzionale del Governo, pone l'accento sugli obiettivi di riduzione dei costi della politica che sarebbero assicurati dall'abolizione del carattere elettivo del Senato. A suo avviso, non risulta però indicato alcun parametro qualitativi e quantitativo che possa quantificare gli effetti di risparmio reali. Contrariamente alla scelte prefigurata, a garanzia della rappresentanza e del principio democratico, annuncia l'orientamento favorevole del suo Gruppo in favore del mantenimento dell'elezione a suffragio universale e diretto di entrambi i rami del Parlamento.

Inoltre, egli lamenta l'emersione di un pericoloso neocentralismo, che addirittura potrebbe presentarsi in forme ancora più gravi rispetto al passato. In particolare, il disegno di legge governativo non tiene conto dei caratteri propri delle Regioni a Statuto speciale.

Auspica, infine, che i relatori possano predisporre un testo base che tenga conto delle criticità e dei rilievi emersi nel dibattito, senza condizionamenti da parte del Governo. Riterrebbe irragionevole, in considerazione delle valutazioni compiute da molti senatori, adottare come testo base il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) ricorda i numerosi tentativi, compiuti negli ultimi anni, volti a modificare la Costituzione. Sottolinea, in proposito, che quelle ipotesi di riforma fallirono, a causa di eventi politici estranei al percorso di revisione costituzionale. Spesso quei fallimenti sono stati causati dagli stessi Governi che pure, in precedenza, si erano fatti promotori delle riforme.

Nel ricordare il tentativo compiuto, all'inizio della legislatura per approvare una legge costituzionale istitutiva di un Comitato di esperti, cui doveva essere affidato il compito di elaborare un testo di riforma della Parte II della Costituzione, ritiene che quella soluzione sarebbe da ritenersi comunque preferibile rispetto al percorso di modifica intrapreso nelle ultime settimane.

Evidenzia, peraltro, che una riforma istituzionale, volta a modificare l'aspetto sostanziale degli organi supremi dell'ordinamento, dovrà necessariamente riconsiderare tutti gli istituti, senza trascurare interventi di ampia portata anche sulla forma di governo.

In relazione alle proposte di riduzione del numero dei senatori, ritiene che non si possa prescindere da una contestuale riduzione dei componenti dell'altro ramo del Parlamento. Per quanto attiene, invece, alle nuove funzioni del Senato, osserva che alla seconda Camera dovrebbero essere attribuite penetranti funzioni di controllo e di garanzia.

Preannuncia, infine, la presentazione, appena adottato il testo base, di una serie di emendamenti volti a incidere sugli aspetti considerati più critici.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CRIMI (*M5S*), che propone di rinviare il seguito dell'esame e di riconsiderare i termini per la conclusione della discussione generale, dal momento che altri senatori sono iscritti a parlare. Il dibattito, per quanto serrato, deve comunque svolgersi, a suo avviso, in tempi congrui.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) condivide la proposta del senatore Crimi: il tenore del dibattito e le numerose sollecitazioni emerse nel corso della discussione, confermano la volontà di svolgere un esame serio e approfondito su questioni di assoluto rilievo. Tutti gli interventi, infatti, hanno apportato un contributo significativo, del quale occorre tenere conto.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) conviene con la proposta di dedicare uno spazio ulteriore al dibattito.

La presidente FINOCCHIARO, pur richiamando l'esigenza di rispettare i tempi concordati in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, prende atto delle richieste avanzate e propone di convocare un'ulteriore seduta domani, giovedì 24 aprile, alle ore 11 o, comunque, al termine dei lavori dell'Assemblea. Propone, inoltre, di dedicare alla discussione generale anche le sedute, pomeridiana e notturna, che saranno convocate martedì 29 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 24 aprile alle ore 11 o, comunque, al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,15.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (ant.) del 24/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 24 APRILE 2014
140ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MORRA
indi della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche***

all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del***

contenimento della spesa pubblica

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 23 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) auspica che la Commissione svolga un'approfondita riflessione sulla riforma costituzionale, che ha generato ampie aspettative presso l'opinione pubblica. Sottolinea che, dal dibattito finora svolto, sono emerse alcune questioni condivise, di cui i relatori dovrebbero tenere conto nella predisposizione del testo unificato. Solo in questo modo sarà possibile accelerare l'esame della proposta di riforma, sebbene appaia irrealistico un suo completamento entro i termini ipotizzati dal Governo.

Ritiene che non possa essere adottato, quale testo base, il disegno di legge n. 1429, che presenta molteplici criticità. Innanzitutto, l'elezione di secondo grado del Senato non consente una rappresentanza plurale delle formazioni politiche e delle componenti della società civile. Per conseguire l'obiettivo di riduzione dei costi della politica, piuttosto, si potrebbe prevedere l'elezione contestuale di senatori e consiglieri regionali, con la conseguente riduzione proporzionale del numero dei membri dei consigli regionali.

Con riferimento alla composizione del nuovo Senato, sembra ampiamente condivisa l'opinione che, al suo interno, le Regioni debbano essere rappresentate in senso proporzionale alla entità delle rispettive popolazioni. Non appare opportuno, invece, prevedere che anche i sindaci possano essere eletti senatori, in quanto desta perplessità l'attribuzione di funzioni legislative a soggetti che hanno esclusivamente competenze amministrative.

Esprime osservazioni critiche, quindi, sulla facoltà, attribuita al Presidente della Repubblica, di nominare ventuno senatori, che si siano distinti in campo culturale, scientifico, letterario o artistico. Essi infatti avrebbero un'incidenza significativa sulla maggioranza all'interno del Senato, nonché sull'elezione del Capo dello Stato e dei giudici della Corte costituzionale.

Rileva che sarebbe opportuno riconoscere un'indennità di funzione quanto meno ai sindaci delle grandi città e ai presidenti delle Regioni, i quali, tuttavia, per la gravosità del compito ad essi assegnato a livello territoriale, potrebbero non garantire un'adeguata partecipazione ai lavori del Senato, soprattutto nel caso che siano drasticamente ridotti i tempi dell'*iter* legislativo, come proposto dal Governo.

Secondo il disegno di legge governativo, a suo avviso, il Senato avrebbe un mero ruolo consultivo nell'esercizio della potestà legislativa. Peraltro, non appare sufficientemente chiara la norma che regola la facoltà di esaminare i disegni di legge licenziati dalla Camera dei deputati, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, in quanto non si comprende se sia necessaria una espressa deliberazione in tal senso.

Si sofferma, quindi, sulle norme di revisione del Titolo V, sottolineando che il riparto di competenze tra Stato e Regioni, previsto dal nuovo articolo 117 della Costituzione, rischia di generare ulteriori conflitti. Inoltre, al nuovo Senato dovrebbe essere riservata una funzione di coordinamento della finanza pubblica, al fine di evitare una eccessiva frammentazione, soprattutto a seguito del riconoscimento alle Regioni della compartecipazione al gettito erariale e della facoltà di applicare tributi ed entrate proprie.

Critica, infine, la proposta del Governo di sopprimere il comma 3 dell'articolo 116, che consente invece una migliore considerazione delle istanze locali, in un'ottica federalista.

Conclude, auspicando che la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e la riallocazione delle risorse umane e strumentali, non determini ulteriori oneri per il bilancio statale, vanificando così il tentativo di conseguire risparmi di spesa.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) ritiene che la proposta di riforma costituzionale formulata dal Governo sia legata a finalità elettorali, essendo ormai prossime le consultazioni per il Parlamento europeo. A suo avviso, l'attuale classe politica è responsabile della situazione di dissesto economico del Paese, quindi non avrebbe la legittimazione morale per intervenire sulla Costituzione, a cui peraltro non è mai stata data piena attuazione.

Rileva che le questioni da affrontare con urgenza siano legate piuttosto alle difficoltà avvertite quotidianamente dai cittadini, soprattutto a causa della crisi economica e dell'elevato tasso di

disoccupazione. La riforma proposta dal Governo, invece, è a suo avviso da respingere totalmente.

Sottolinea, quindi, gli aspetti maggiormente critici del disegno di legge n. 1429. Innanzitutto, ritiene che sia preferibile conservare il procedimento legislativo bicamerale, per un esame più approfondito e un'attenta ponderazione delle scelte. Inoltre, critica la previsione di un Senato non elettivo, che rappresenterebbe un *vulnus* al principio della rappresentanza democratica.

Quanto alla revisione del Titolo V, ritiene non condivisibile l'eccessivo ampliamento della competenza esclusiva dello Stato, a fronte della soppressione delle materie di legislazione concorrente.

Invita, quindi, a una riflessione approfondita, auspicando che siano tenute in considerazione le osservazioni critiche formulate nel dibattito.

Il senatore MARTON (*M5S*) rileva che, per conseguire l'obiettivo di ridurre i costi della politica, accelerare il procedimento legislativo e prevenire i conflitti di competenza tra Stato e Regioni, sarebbe sufficiente ridurre le indennità dei parlamentari, modificare i regolamenti delle Camere e ripartire in modo chiaro le funzioni legislative dello Stato e quelle delle Regioni nelle materie di competenza concorrente.

Invita il Governo, quindi, a ritirare il disegno di legge costituzionale n. 1429, che sembra orientato esclusivamente a garantire la governabilità. Rileva, infatti, che la previsione di una Camera non elettiva, in presenza di una legge elettorale maggioritaria, potrebbe determinare gravi conseguenze sulla rappresentanza democratica. Sarebbe opportuno, invece, affrontare con urgenza le difficoltà esistenti nei settori della sanità, dell'istruzione e del lavoro.

Ritiene, inoltre, che per superare le criticità dell'attuale assetto istituzionale, a suo avviso imputabili alla incapacità della classe politica e all'inadeguatezza del sistema dei partiti, sarebbe necessaria una riflessione approfondita, da svolgere in tempi congrui.

Sottolinea l'esigenza di ampliare le forme di partecipazione diretta, assicurando l'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare in tempi brevi, secondo l'ordine dato dal numero delle sottoscrizioni. Conclude auspicando che si svolgano quanto prima nuove elezioni politiche, con una legge elettorale corretta in senso proporzionale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che il disegno di legge costituzionale del Governo non può essere adottato quale testo base, in ragione delle numerose criticità sottolineate, nella discussione, da rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

A suo avviso, la proposta di superamento del bicameralismo sembra orientata a finalità demagogiche e costituisce l'esito di un processo di progressiva svalutazione del Parlamento, a causa dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo.

Osserva, inoltre, che i parlamentari attualmente in carica non hanno la piena legittimità politica e morale per modificare in modo così incisivo la Costituzione, essendo stati eletti con una legge dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale. Peraltro, a suo avviso, la nuova legge elettorale, già approvata dalla Camera, ripropone gli stessi vizi già censurati dalla Corte, relativamente al premio di maggioranza e alle liste bloccate.

Sulle questioni oggetto della riforma costituzionale, sarebbe preferibile consultare i cittadini mediante un *referendum* di indirizzo, preceduto da un'adeguata campagna informativa. A suo avviso, soprattutto su materie così rilevanti, il Governo dovrebbe limitarsi a indicare le questioni da affrontare in via prioritaria, che poi il Parlamento dovrebbe disciplinare autonomamente, sulla base di proprie proposte.

Ritiene opportuno ampliare gli strumenti di partecipazione diretta dei cittadini, attraverso la consultazione referendaria e la previsione di un obbligo di discussione dei disegni di legge d'iniziativa popolare. Propone, inoltre, che al Senato sia assegnato un penetrante ruolo di garanzia e controllo: ciò consentirebbe di sopprimere le numerose Autorità indipendenti e conseguire un significativo risparmio di spesa.

Infine, si chiede se la finalità sottesa al complesso disegno di legge costituzionale del Governo non sia in realtà quella di comprimere gli spazi di autonomia delle Regioni, riconducendo allo Stato la competenza in materie di rilevanza strategica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che gli interventi di riforma proposti dal Governo siano finalizzati ad ampliare il potere dell'Esecutivo e dei partiti, i quali, a suo giudizio, sono i veri responsabili delle perduranti criticità del sistema politico-istituzionale. Infatti, alcuni obiettivi indicati dal Governo, quali la riduzione dei costi della politica e l'accelerazione del procedimento legislativo, potrebbero essere conseguiti attraverso provvedimenti di altra natura, come la riduzione delle indennità e la semplificazione delle procedure parlamentari.

Sottolinea che la doppia lettura conforme non rallenta l'*iter* legislativo, ma consente di perfezionare i testi normativi. A tale proposito, sarebbe opportuno prevedere anche che le leggi approvate dal Parlamento siano preventivamente valutate dalla Corte costituzionale, per evitare l'entrata in vigore di norme illegittime.

Ribadisce che i parlamentari eletti nella legislatura in corso non sono legittimati a modificare una così ampia parte della Costituzione, in ragione dei vizi di legittimità della legge elettorale, riconosciuti dalla Corte costituzionale. Inoltre, ritiene inopportuno che il Governo tenti di accelerare i tempi di esame della riforma prima della prossima consultazione elettorale.

A suo avviso, la previsione di un sistema monocamerale, in presenza di una legge elettorale maggioritaria, e una modifica dei regolamenti parlamentari volta ad assicurare in tempi brevi la conversione dei decreti-legge, ha una decisa connotazione autoritaria.

Critica, quindi, la proposta di revisione del Titolo V, in quanto il fallimento del sistema che ha identificato nelle Regioni i centri decisionali e di spesa sul territorio è imputabile, ancora una volta, alla classe politica, che ha compiuto scelte clientelari e ha sperperato il denaro pubblico.

Conclude, auspicando che il testo unificato predisposto dai relatori recepisca le proposte alternative formulate nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 24/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 24 APRILE 2014
141ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Eros Brega, coordinatore e Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Raffaele Cattaneo, vice coordinatore e Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Palma Costi, Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, Franco Iacopo, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, accompagnati da Paolo Pietrangelo, direttore generale, Sabina Carulli, funzionario del servizio giuridico-legislativo e Paolo Aliprandi, Capo di gabinetto del Consiglio regionale della Lombardia; per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, Presidente della Conferenza e della Regione Emilia-Romagna, Francesco Pigliaru, Presidente della Regione Sardegna, Vittorio Bugli, assessore della Regione Toscana, Massimo Garavaglia, assessore della Regione Lombardia, Marcello Mochi Onori, Segretario Generale della Conferenza, accompagnati da Piero Venturi, portavoce del presidente Errani, Alessia Grillo, dirigente Affari costituzionali e Antonello Turturiello, dirigente della Regione Lombardia; per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia e coordinatore Sindaci città metropolitane, accompagnato da Fabrizio Clementi, responsabile Area attività produttive e SPL, studi e pianificazione strategica, osservatorio sulle politiche, legislazione e giurisprudenza regionale e Daniele Formiconi, responsabile Area affari istituzionali, personale, relazioni sindacali, piccoli comuni, unioni, associazionismo; per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Michele Gentile, funzionario settori pubblici e aree politiche contrattuali, Giordana Pallone, responsabile ufficio riforme istituzionali; per la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Maurizio Petriccioli, Segretario confederale e responsabile Dipartimento politiche fiscali, democrazia economica e riforme istituzionali accompagnato da Stefano Colotto, dirigente del dipartimento; per l'Unione Italiana del Lavoro, Giancarlo Serafini, funzionario dipartimento politiche economiche; per l'Associazione ex parlamentari della Repubblica, Gerardo Bianco, Presidente, Franco Coccia, Presidente onorario, accompagnati da Antonello Falomi, Segretario e Maurizio Eufemi, Tesoriere.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, di organizzazioni sociali e di associazioni

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il coordinatore Eros BREGA.

Successivamente svolge un intervento, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il presidente Vasco ERRANI.

Prendono la parola i senatori TOCCI (*PD*) e PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), la senatrice DE MONTE (*PD*), i senatori PAGLIARI (*PD*) e CALDEROLI (*LN-Aut*), nonché la PRESIDENTE, per porre quesiti e formulare considerazioni.

Il Presidente ERRANI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE dà quindi la parola, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani (ANCI), al coordinatore dei Sindaci delle Città metropolitane, Giorgio ORSONI, il quale, al termine del suo intervento, consegna alla Presidenza una memoria scritta.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) interviene ponendo un quesito, a cui risponde il rappresentante dell'ANCI, Giorgio ORSONI.

Intervengono, in rappresentanza delle organizzazioni sociali CISL, CGIL e UIL, rispettivamente Maurizio PETRICCIOLI, segretario confederale, Giordana PALLONE, responsabile Ufficio riforme istituzionali e Giancarlo SERAFINI, funzionario del Dipartimento delle politiche economiche.

Prende la parola la senatrice DE MONTE (*PD*), alla quale replica Michele GENTILE, funzionario del Dipartimento dei Settori pubblici della CGIL.

Interviene, infine, il presidente dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica, Gerardo BIANCO.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

Resoconto stenografico

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del 29/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
142ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 7 E CONNESSI (REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE)

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede che il seguito della discussione generale sulla riforma costituzionale sia rinviato alle sedute già convocate per la giornata di domani, anche per consentire ai senatori del Movimento 5 Stelle di partecipare a una riunione del Gruppo, che si terrà al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Sottolinea, inoltre, che appare inopportuno accelerare l'*iter* parlamentare, in considerazione delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che lasciano presupporre una maggiore flessibilità sui tempi di esame della riforma costituzionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel condividere i rilievi del senatore Crimi, sottolinea che non sembrano sussistere ragioni per un'accelerazione del dibattito. Invita, inoltre, a considerare l'opportunità di procedere alle audizioni degli esperti di diritto costituzionale, previste per la prossima settimana, prima dell'adozione del testo base, che sarà proposto dai relatori per il seguito dell'esame.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale alle sedute già convocate domani, per consentire a tutti i senatori di ascoltare i contributi di coloro che sono ancora iscritti a parlare.

La PRESIDENTE precisa che la discussione si è finora svolta in tempi congrui, tali da consentire a tutti i senatori di offrire il proprio prezioso contributo.

Nel corso del dibattito, peraltro, sono emerse molteplici questioni - alcune ampiamente condivise - delle quali, certamente, i relatori terranno conto nelle successive fasi dell'esame.

Come convenuto, ritiene che le audizioni possano svolgersi dopo l'adozione del testo base, senza per questo pregiudicare la possibilità che si svolgano ulteriori audizioni, qualora nel corso del dibattito si manifestasse l'esigenza di approfondimenti su argomenti specifici.

Sarebbe opportuno, quindi, che la discussione generale prosegua nella seduta già convocata per le ore 20,30 e si concluda nella seduta antimeridiana di domani. A tal fine, rivolge un invito ai senatori ancora iscritti a parlare a contenere, per quanto possibile, i tempi del proprio intervento.

In tal modo, già nella seduta pomeridiana di domani, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari - come convenuto - potrebbero pronunciarsi sulle questioni ritenute più qualificanti per la propria parte politica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che a tutti i senatori dovrebbe essere consentito di partecipare alla discussione generale in tempi congrui. Infatti, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine del 25 maggio, precedentemente indicato come data entro la quale il Senato avrebbe dovuto approvare la riforma costituzionale, non appare più tassativo per il Governo. Non sembra, pertanto, necessario affrettare la conclusione del dibattito.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) preannuncia che intende usufruire del tempo previsto dal Regolamento per gli interventi in discussione generale, essendo peraltro l'unico rappresentante del proprio Gruppo in Commissione.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver ricordato che lo svolgimento di un ampio dibattito ha offerto importanti contributi e stimoli alla riflessione, ritiene improprio accelerare i tempi dell'esame. Pertanto, auspica che la discussione generale prosegua nella giornata di domani, per consentire ai relatori e a tutti i membri della Commissione di ascoltare gli interventi dei senatori iscritti a parlare.

La senatrice LO MORO (*PD*) critica il tentativo di rimettere in discussione le decisioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. A suo avviso, le aperture del Presidente del Consiglio dei ministri su una maggiore flessibilità circa i tempi dell'esame parlamentare della riforma costituzionale non devono indurre a rallentare irragionevolmente i lavori della Commissione, che dovrebbero procedere, a suo avviso, secondo le modalità concordate.

Preannuncia, infine, la propria disponibilità a contenere i tempi del proprio intervento in discussione generale.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) concorda sulla opportunità di svolgere le audizioni successivamente all'adozione del testo base, sul quale potranno pronunciarsi anche gli esperti di diritto costituzionale. Sarebbe superfluo, infatti, acquisire il loro parere su tutti i disegni di legge costituzionale all'esame, dal momento che, dal dibattito finora svolto, sono emerse in modo chiaro sostanziali convergenze su aspetti particolarmente critici e su possibili soluzioni.

La PRESIDENTE, prendendo atto delle richieste avanzate, propone che la discussione generale sui

disegni di legge costituzionale n. 7 e connessi prosegua nella seduta già convocata per le ore 8,30 di domani 30 aprile e che si concluda nella seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1464) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, che contiene disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà.

L'articolo 1 interviene in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l?obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. In particolare, oltre a prevedere l'innalzamento da 12 a 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, della durata massima del rapporto a tempo determinato, che non necessita dell?indicazione della causale per la sua stipulazione, stabilisce che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20 per cento dell?organico complessivo, fatta salva la possibilità, per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, di stipulare un contratto a tempo determinato. Infine, è fissato ad otto il numero massimo di proroghe, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.

Con l?articolo 2, sono introdotte disposizioni volte a semplificare la disciplina in materia di apprendistato. In particolare, è previsto l'obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova, e non più per il piano formativo individuale. Inoltre, è soppressa la previsione secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti sia necessariamente condizionata alla conferma in servizio di almeno il 50 per cento dei precedenti apprendisti, al termine del periodo formativo.

L?articolo 3 è diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell?Unione europea, indipendentemente dal luogo di residenza, nonché, attraverso l?eliminazione del requisito del domicilio, ad ampliare la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva da parte dei servizi per l'impiego competenti.

L?articolo 4 reca disposizioni volte alla cosiddetta "smaterializzazione" del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell?attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. Si dispone che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un?interrogazione negli archivi di quegli enti. Il risultato dell?interrogazione ha una validità di 120 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione, e sostituisce ad ogni effetto il DURC. Sono demandate a un successivo decreto interministeriale le modalità per l'avvio della nuova procedura e le relative ipotesi di esclusione. È

esteso anche alle amministrazioni pubbliche l?obbligo di trattenere dal certificato di pagamento l?importo dovuto, nel caso in cui il DURC registri un?inadempienza, con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni e di contributi di qualunque genere. Si stabilisce, infine, che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti previsti dal presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L?articolo 5 demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l?individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Provvede, inoltre, ad incrementare le risorse finanziarie destinate a tale finalità, a decorrere dal 2014.

L?articolo 6, infine, dispone l?entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rilevato che gli interventi proposti appaiono coerenti con la necessità e l'urgenza di attuare misure di rilancio dell'occupazione, in particolare giovanile, e di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea che la liberalizzazione dei contratti a termine rischia di ampliare il precariato, peraltro ponendo i lavoratori in una condizione di sudditanza psicologica nei confronti dei datori di lavoro.

Inoltre, le disposizioni del decreto-legge appaiono in contrasto con la direttiva europea 1999/70/CE sui contratti a termine, recepita con il decreto legislativo n. 368 del 2001. Essa, infatti, richiede ragioni obiettive per la stipula di un contratto a termine, o quanto meno per la proroga o il rinnovo, e prevede una clausola di non regresso, al fine di evitare che la disciplina subisca peggioramenti in fase di recepimento.

Anticipando rilievi che intende formulare in sede di espressione del parere di costituzionalità, rileva che le disposizioni in esame, oltre a presentare profili di irragionevolezza, contrastano con gli articoli 2 e 4 della Costituzione, che tutelano i diritti fondamentali della persona e qualificano il diritto al lavoro come supremo valore sociale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene improprio il ricorso alla decretazione d'urgenza per modificare la complessa disciplina relativa al settore dell'occupazione, che risulta particolarmente importante per lo sviluppo economico del Paese. Sarebbe opportuna, invece, una maggiore ponderazione, come dimostrano anche i conflitti emersi all'interno della maggioranza, durante l'esame in prima lettura, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione. Peraltro, a suo avviso, il ricorso eccessivo allo strumento del contratto di formazione esporrebbe l'Italia a una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1464) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver richiamato i contenuti del decreto-legge, già illustrati in sede di esame sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, segnala, all'articolo 3, comma 1, l'opportunità di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.

In riferimento all'articolo 4, commi 2 e 3, rileva che le norme ivi previste affidano ad una fonte di rango secondario il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, al di fuori della procedura e delle relative garanzie previste per i regolamenti di delegificazione dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Inoltre, al comma 3, si dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con l'articolo 4, senza che queste ultime - nel rispetto del sistema delle fonti - siano espressamente indicate. Reputa, inoltre, opportuno, al comma 2 e, conseguentemente, al secondo periodo del comma 3, che il termine di sessanta giorni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, decorra non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ma dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore dovrebbero più opportunamente essere formulati come condizioni.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che i rilievi proposti dal relatore riguardano questioni riguardanti la redazione dei testi legislativi, con particolare riguardo ai rapporti tra le fonti. Correttamente, pertanto, essi sono stati formulati come osservazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con osservazioni proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

(1465) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale***

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, composto di cinquantuno articoli, che contiene disposizioni in materia di imposizione fiscale, risparmi ed efficienza della spesa pubblica e pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Nella prospettiva di riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro e di rilancio dell'economia, l'articolo 1 prevede, limitatamente all'anno 2014, la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati che percepiscono redditi complessivi non superiori a 26.000 euro. In particolare, è riconosciuto agli stessi un credito che non concorre alla formazione del reddito, qualora l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendenti loro spettanti. Il provvedimento in esame dispone, inoltre, la riduzione delle aliquote dell'imposta sulle attività produttive e interviene in materia di redditi di natura finanziaria,

modificando i relativi livelli di tassazione.

In materia di contrasto all'evasione fiscale, si prevede che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie poste in essere nel 2013 e nell'anno in corso, al fine di definire, per il 2015, ulteriori misure e interventi volti all'incremento delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Altre disposizioni riguardano la destinazione dei proventi derivanti dalla predetta attività.

In merito alla trasparenza e alla razionalizzazione della spesa pubblica, oltre alla pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla spesa, nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è prevista la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi in ogni settore e sono indicate le modalità di determinazione dei relativi obiettivi. Si interviene poi in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e si attribuiscono all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i relativi compiti di controllo. Inoltre, sono introdotte misure volte alla riduzione dei costi di riscossione fiscale, di remunerazione dei conti di tesoreria e di provvigioni di collocamento dei titoli di Stato. Sempre in tema di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 13 reca disposizioni finalizzate alla riduzione del trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate. In particolare, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 è fissato in 240.000 euro annui. La norma specifica, altresì, che nell'applicazione di tale limite retributivo, le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più amministrazioni o società partecipate devono essere computate in modo cumulativo. Gli articoli da 14 a 16 intervengono ancora in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, relativamente agli incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, all'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio (prevedendo l'abbassamento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011), nonché alla ridefinizione dell'assetto dei Ministeri. Anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale concorrono al contenimento della spesa pubblica. L'articolo 17 prevede, infatti, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2014, dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nonché la riduzione degli stanziamenti a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Con l'articolo 18 sono soppresse le tariffe postali agevolate per le campagne elettorali e per le comunicazioni relative alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF effettuate dai partiti politici. È prevista anche una riduzione dei costi nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane attraverso una modifica alla legge n. 56 del 2014. L'articolo 20 prevede la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di un contenimento dei costi operativi da parte delle società partecipate o controllate dallo Stato, nonché degli enti pubblici economici. La suddetta disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. Con l'articolo 21 si interviene sull'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, relativo ai compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, eliminando la previsione ai sensi della quale la società concessionaria è articolata in una o più sedi nazionali, nonché in sedi regionali. È introdotto un regime transitorio, in base al quale le sedi regionali di RAI S.p.A., nonché quelle delle Province autonome di Trento e di Bolzano, continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile, fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale. Inoltre, è prevista la facoltà, per la predetta società, di cedere sul mercato quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. L'articolo 22 dispone misure di riduzione delle spese fiscali. In particolare, si interviene in tema di forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agroforestali effettuata da aziende agricole ed è razionalizzata l?esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'articolo 23 prevede che il commissario straordinario per la *spending review* predisponga un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società controllate dalle amministrazioni locali, al fine di individuare misure volte alla riduzione ovvero all?aggregazione dei citati organismi, alla cessione di rami d?azienda, al trasferimento di funzioni e attività di servizi e

infine all'efficientamento della loro gestione. L'articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1 introduce l?obbligo di effettuare indagini di mercato per l?individuazione della soluzione allocativa maggiormente vantaggiosa, tramite la consultazione di sistemi informatici messi a disposizione dall?Agenzia del demanio. Sono esclusi dalla predetta disposizione i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli istituti penitenziari. Con l'articolo 25 si anticipa al 31 marzo 2015 l?avvio del sistema che prevede l?obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. L'articolo 26 interviene sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla pubblicazione di avvisi e bandi. Con l'articolo 27, si introduce l?articolo 7-*bis* nel decreto-legge n. 35 del 2013, al fine di realizzare un monitoraggio continuo e sistematico dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell?eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea. Il successivo articolo 28 dispone che il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni sia effettuato con le risorse trasferite dalle Regioni stesse.

Le disposizioni di cui all'articolo 31 sono finalizzate a rendere disponibili agli enti locali ulteriori anticipazioni di liquidità, per pagare debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. La concessione dell?anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione. Per assicurare la liquidità necessaria al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, con l'articolo 32 si provvede a incrementare di 6 miliardi di euro il relativo Fondo. Inoltre, all'articolo 33 si modifica il procedimento attuativo della disposizione che permette anche ai Comuni dissestati di accedere al fondo di liquidità concesso dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di facilitare il pagamento dei loro debiti. Gli articoli 34 e 35 recano disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari, mentre l?articolo 36 prevede una spesa massima di 250 milioni di euro nell?anno 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell?interno nei confronti delle aziende sanitarie locali, maturati al 31 dicembre 2012. La stessa norma prevede, altresì, che le eventuali somme eccedenti siano destinate al soddisfacimento dei debiti della medesima fattispecie. L?articolo 37 introduce strumenti per favorire la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili verso le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, prevedendo il ricorso alla garanzia dello Stato per le operazioni di cessione al sistema bancario e di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento. L'articolo 38 semplifica gli adempimenti relativi alla cessione dei crediti, mentre l'articolo 39 prevede la possibilità di compensare i crediti non prescritti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

L'articolo 45 consente la ristrutturazione di parte del debito delle Regioni, mentre l'articolo 46 introduce un contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica. Il successivo articolo 47 disciplina il concorso delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica. L'articolo 48, in tema di edilizia scolastica, prevede per il biennio 2014-2015 l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni, per l'importo complessivo di 122 milioni di euro per ciascun anno.

Infine, gli articoli 49 e 50 recano, rispettivamente, norme in materia di riaccertamento straordinario dei residui passivi e disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 51 dispone l?entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel rilevare la necessità e l'urgenza di assicurare il rilancio dell'economia, nonché di intervenire in materia di revisione della spesa pubblica e di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1464

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, comma 1, si segnala l'opportunità di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi;
- all'articolo 4, ai commi 2 e 3, si rileva che le norme ivi previste affidano ad una fonte di rango secondario il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, al di fuori della procedura e delle relative garanzie previste per i regolamenti di delegificazione dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Inoltre, al comma 3, si dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con l'articolo 4, senza che queste ultime - nel rispetto del sistema delle fonti - siano espressamente indicate. Si reputa inoltre opportuno, al comma 2 e, conseguentemente, al secondo periodo del comma 3, che il termine di sessanta giorni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, decorra non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ma dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (ant.) del 30/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014
143ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della***

Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice D'ADDA (*PD*) sottolinea che l'approvazione di una riforma costituzionale di così ampia portata dovrebbe essere preceduta da un'approfondita riflessione, nella quale dovrebbero essere coinvolti anche i cittadini, le istituzioni territoriali, le forze sociali e le associazioni.

Pur comprendendo le ragioni del processo riformatore, anche considerando l'ampio dibattito degli ultimi decenni sull'esigenza di rinnovare l'assetto istituzionale, non condivide il messaggio che è stato diffuso nell'opinione pubblica circa l'esigenza di procedere a un'organica revisione costituzionale per contenere i costi della politica. Occorre, invece, muovere, a suo avviso, dall'esigenza di un'innovazione democratica proprio allo scopo di contenere la comprensibile tensione sociale determinata dall'inefficienza del sistema.

Ritiene, inoltre, auspicabile un confronto serrato e un dialogo fecondo tra le parti, allo scopo di realizzare una riforma quanto più possibile condivisa.

Condivide il superamento del bicameralismo perfetto, come pure la soppressione del CNEL, ma ritiene che sarebbe più congruo prevedere una significativa riduzione dei componenti sia della Camera dei deputati sia del Senato. Tale soluzione garantirebbe un risparmio certamente maggiore rispetto alla soluzione prospettata dal disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.

Peraltro, occorre una visione organica di tutti i temi in discussione, che comprenda anche una riflessione sulla riforma della legge elettorale. Infatti, la previsione di un Senato non elettivo, privato della potestà legislativa ordinaria e svincolato dal rapporto fiduciario con il Governo, unitamente ad una legge elettorale con una spiccata impostazione maggioritaria, che fra l'altro impedisce agli elettori di scegliere i propri rappresentanti, può esporre a seri rischi la tenuta del sistema democratico.

Si è delineato, infatti, un modello istituzionale che, da una parte, esclude alcune formazioni politiche dal Parlamento, attraverso le soglie di sbarramento previste dalla riforma legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati, e, dall'altra, riduce sensibilmente gli spazi di partecipazione democratica dei cittadini, stabilendo un'elezione di secondo grado per il nuovo Senato.

Inoltre, sarà possibile, per la maggioranza parlamentare determinata dal premio previsto dalla riforma della legge elettorale, eleggere al quarto scrutinio il Presidente della Repubblica, il quale, in tal modo, vedrebbe compromesse le sue funzioni di garante dell'equilibrio dei poteri e di rappresentante dell'unità nazionale. Peraltro, occorre considerare che il Capo dello Stato continua a nominare cinque giudici della Corte costituzionale. Esprime, inoltre, riserve sulla previsione di ventuno senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

In riferimento alla composizione della seconda Camera, considera incongrua la presenza dei sindaci, dal momento che soggetti che svolgono funzioni di natura esclusivamente amministrativa parteciperebbero al potere legislativo. Sarebbe, dunque, preferibile l'elezione diretta con metodo proporzionale, per garantire una rappresentanza quanto più possibile plurale della collettività.

Quanto alle funzioni, al fine di ripristinare un corretto equilibrio istituzionale, sarebbe opportuno assegnare al nuovo Senato un ruolo di controllo e di garanzia. Inoltre, è auspicabile un rafforzamento delle funzioni legislative, soprattutto sulle leggi in materia elettorale e di ordinamenti dell'Unione europea, nonché sulle leggi riguardanti i diritti e i doveri dei cittadini.

In alternativa, sarebbe condivisibile il modello offerto dal *Bundesrat* tedesco, ma nel disegno di legge costituzionale del Governo non si tiene conto di alcune peculiarità che contraddistinguono quel modello, come la previsione di soglie di sbarramento e il sistema con il quale votano i delegati dei *Länder*.

Critica, inoltre, l'assenza nel dibattito di una riflessione adeguata sul riequilibrio della rappresentanza di genere, che dovrebbe essere assunto come elemento strutturale in un paese in forte ritardo su tali questioni.

Quanto alla riforma del Titolo V, osserva che l'impianto delineato dal Governo è connotato da un'ispirazione neocentralista, che riprodurrebbe nel Senato delle autonomie il conflitto tra interessi locali e interesse nazionale, attualmente mediati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sarebbe preferibile, invece, conservare un'impostazione federalista, in attuazione del principio di sussidiarietà

orizzontale e verticale, per una rappresentanza adeguata delle istanze del territorio.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) formula alcune osservazioni critiche sul progetto riforma costituzionale presentato dal Governo, in primo luogo segnalando l'ambiguità della soluzione prospettata in riferimento al superamento del bicameralismo perfetto. Non appare chiaro, infatti, se la seconda Camera debba essere una camera di riflessione o una camera sensibile alle questioni riguardanti i territori. Ove - come sembra - prevalesse questa seconda ipotesi, reputa incongrua la previsione dei 21 membri di nomina presidenziale.

Se il nuovo Senato presentasse una forte caratterizzazione regionalistica, appare quanto mai opportuno riflettere contestualmente sulla riforma del Titolo V. La proposta governativa sembra ispirata ad un modello neocentralista, con l'ampliamento della potestà legislativa esclusiva dello Stato e la soppressione delle materie di legislazione concorrente, pur conservando la clausola di competenza residuale a favore delle Regioni, tipica degli Stati federali. D'altra parte, la tendenza all'accentramento ha sempre caratterizzato il modello istituzionale, probabilmente perché le istanze regionaliste non hanno mai avuto radici profonde nella storia costituzionale italiana. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale, dopo un primo tendenziale orientamento favorevole alla valorizzazione degli spazi di autonomia delle Regioni, si è indirizzata verso un marcato riallineamento alla competenza statale di materie e di funzioni, attraverso il ricorso a nuovi strumenti - come la chiamata in sussidiarietà o il criterio di prevalenza - che si sono progressivamente sostituiti al tradizionale criterio dell'interesse nazionale.

Coerentemente a questa tendenza, il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa prevede che lo Stato possa avocare a sé le competenze di spettanza regionale, quando sia necessario tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica e realizzare programmi di interesse nazionale. Forse, sarebbe stato più opportuno invertire nuovamente l'ordine dei rapporti fra Stato e Regioni, definendo in modo tassativo le materie di competenza regionale e prevedendo una clausola residuale per la potestà legislativa statale. Le contraddizioni insite nel progetto governativo, peraltro, rischiano di riprodurre l'ampio contenzioso tra Stato e Regioni già determinatosi a seguito della riforma del 2001, per i numerosi conflitti di competenza.

Ritiene preferibili, al riguardo, soluzioni alternative, che discendono da una diversa interpretazione del principio autonomista, di cui all'articolo 5 della Costituzione. Se si ritiene che quel principio implichi l'attribuzione di una potestà legislativa alle Regioni, al nuovo Senato dovrebbe essere assegnato il compito di precisare esattamente le materie e le funzioni spettanti alle Regioni, disponendo anche sulle risorse necessarie per l'esercizio della funzione legislativa. Alla Camera dei deputati spetterebbe, invece, l'esercizio della clausola di supremazia nell'interesse nazionale. La conciliazione tra gli interessi locali e quello nazionale potrebbe essere affidata ad una Commissione bicamerale, incaricata di predisporre un testo quanto più possibile condiviso, da sottoporre poi all'approvazione definitiva della Camera dei deputati.

In alternativa, potrebbe essere sottratta la competenza legislativa alle Regioni, riservando ad esse esclusivamente un potere regolamentare. In tal caso, il Senato delle Autonomie dovrebbe pronunciarsi su ciascuna proposta approvata dalla Camera dei deputati per i profili che riguardino il riparto delle funzioni pubbliche e l'assegnazione delle risorse necessarie per la loro realizzazione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Anche in questo caso, eventuali conflitti sarebbero risolti dalla Commissione bicamerale di conciliazione, ferma restando la competenza della Camera dei deputati a deliberare in via definitiva. In tale ipotesi, dovrebbe essere valorizzata la configurazione del Senato come organo di collegamento tra Regioni, Stato e Unione europea.

In entrambi i casi, ritiene che il nuovo Senato dovrebbe partecipare alla fase ascendente del diritto comunitario, pronunciandosi ogni volta che siano implicate questioni a rilevanza territoriale.

Per quanto concerne la composizione del nuovo Senato, reputa opportuno prevedere un meccanismo elettivo che bilanci, da un parte, il contenimento dei costi e, dall'altra, le esigenze dei territori. I

senatori dovrebbero pertanto essere eletti tra i consiglieri regionali in numero proporzionale alla popolazione delle rispettive Regioni e non dovrebbero perdere lo *status* di consigliere regionale.

Inoltre, formula osservazioni critiche sulla prevista soppressione del CNEL, in quanto la presenza di un organo in cui si esprima il pluralismo e si confrontino le parti sociali è richiesta dalle istituzioni europee ai Paesi che intendano aderire all'Unione europea.

Sottolinea, infine, la necessità di garantire la rappresentanza delle collettività italiane all'estero, eventualmente attraverso i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva che il progetto di riforma delineato dal Governo, lungi dal colmare la distanza determinatasi negli ultimi anni tra cittadini e istituzioni, rischia semmai di aggravarla. Infatti, la riduzione dei costi della politica, obiettivo certamente condiviso dall'opinione pubblica, dovrebbe essere conseguito mediante una revisione del funzionamento delle amministrazioni delle Camere, piuttosto che attraverso il superamento del bicameralismo paritario, secondo il modello delineato dal Governo. Infatti, la previsione di un'elezione di secondo livello del Senato rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni.

Inoltre, è stato previsto che il nuovo Senato, composto da rappresentanti regionali e locali, che peraltro muterebbero continuamente, a seconda della scadenza del loro mandato, non partecipi - con competenza paritaria - alla funzione legislativa ordinaria. A tale riguardo, osserva che il rallentamento dell'attività decisionale del Parlamento non è determinato dalla dialettica bicamerale, che consente invece un intervento normativo più meditato. Tale responsabilità dovrebbe essere ricercata, piuttosto, nell'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, che costringe le Camere a esaminare prioritariamente i provvedimenti dell'Esecutivo.

Sarebbe sufficiente, in proposito, una modifica dei regolamenti parlamentari, senza introdurre nella Costituzione una previsione sui tempi di discussione delle iniziative legislative del Governo.

Peraltro, ritiene che il Governo dovrebbe piuttosto orientare la sua attività all'attuazione delle leggi esistenti e all'adozione di misure concrete in settori rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini, in primo luogo l'istruzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom.) del 30/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014
144ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CORSINI (*PD*) auspica che prosegua, anche nelle successive fasi dell'esame, il confronto costruttivo, tra diverse posizioni, sviluppato fin dall'inizio della discussione generale. Esso appare necessario per giungere alla definizione di un testo quanto più possibile condiviso su una

materia complessa, anche in ragione dell'ampiezza delle modifiche che si intendono apportare alla Costituzione.

Dopo aver precisato che l'iniziativa di revisione costituzionale dovrebbe essere riservata alla competenza delle Assemblee parlamentari, sottolinea che ciascun parlamentare - su questioni così rilevanti, che incidono sull'assetto istituzionale del Paese - è chiamato a pronunciarsi secondo la propria coscienza e in piena autonomia.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge costituzionale n.1420, di cui è cofirmatario, il quale, pur riconoscendo l'esigenza di un superamento del bicameralismo paritario e simmetrico, propone una differenziazione funzionale delle due Camere.

La ragione di tale modifica, tuttavia, dovrebbe essere individuata nella necessità di portare a compimento il disegno già presente *in nuce* nel dibattito svolto in Assemblea costituente, che scelse di introdurre elementi di distinzione tra le due Camere, prevedendo differenti requisiti per l'elettorato attivo e passivo e diversificando la durata della legislatura tra i due rami del Parlamento. Pertanto, ritiene inopportuno giustificare il tentativo di riforma con argomenti demagogici, quali la necessità di ridurre i costi delle istituzioni o di rilanciare lo sviluppo economico del Paese.

Formula, quindi, osservazioni critiche sulle norme del disegno di legge costituzionale del Governo, relative alla composizione e alle modalità di elezione del nuovo Senato, nonché alle funzioni ad esso attribuite. Da tale impianto, infatti, deriverebbe uno svilimento delle funzioni del Senato, il cui ruolo di garanzia sarebbe inefficace, soprattutto in presenza di una legge elettorale che assicura un'ampia maggioranza al partito o alla coalizione che vince le elezioni e a fronte di un progressivo rafforzamento dei poteri del Governo.

A tale proposito, ritiene non condivisibile la previsione dell'elezione di secondo livello per i senatori, i quali peraltro dovrebbero essere espressione delle sole istituzioni regionali, dal momento che, ai rappresentanti degli enti locali, non è attribuita la potestà legislativa.

Ricorda che, nei programmi elettorali delle coalizioni di centro-sinistra, si prevedeva che il Senato rappresentasse le autonomie territoriali e svolgesse un ruolo di garanzia, ma secondo il modello del *Bundesrat* tedesco e comunque in presenza di un sistema elettorale diverso.

Per riequilibrare il nuovo impianto, quindi, sarebbe necessario rafforzare il ruolo di controllo e garanzia del Senato, nonché la sua funzione legislativa in materia di tutela dei diritti delle minoranze, di esercizio dei diritti civili e delle libertà fondamentali, di rapporti con le confessioni religiose.

Ritiene condivisibile la nomina - purché in numero limitato - di alcuni senatori che si siano distinti nella società civile in campo culturale, scientifico e letterario.

Quanto alla revisione del Titolo V, ritiene non condivisibile il tentativo di ripristinare l'assetto centralista degli anni Settanta, mediante una riduzione degli ambiti di competenza delle Regioni.

Conclude, annunciando che offrirà il proprio contributo con la presentazione di proposte emendative.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) formula osservazioni molto critiche sul disegno di legge costituzionale del Governo, di cui sottolinea alcune incongruenze.

Innanzitutto, ritiene che il meccanismo di scelta dei senatori sia molto complesso e determini evidenti e irragionevoli disparità rispetto ai deputati. Infatti, i senatori potrebbero decadere dal loro incarico, nel caso siano costretti alle dimissioni a livello regionale o locale, e non potrebbero godere dell'immunità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Peraltro, critica il numero eccessivo di senatori nominati dal Presidente della Repubblica, i quali potrebbero condizionare l'elezione del Capo dello Stato, dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del CSM.

Osserva che il progetto di riforma del Governo assegna un ruolo secondario al nuovo Senato, che sarà svincolato dal rapporto fiduciario con il Governo e non parteciperà alla funzione legislativa ordinaria. Potrà esercitare il potere ispettivo, che tuttavia già adesso si dimostra ampiamente inefficace.

In tale quadro, appare contraddittorio attribuire ai senatori, espressione delle istanze territoriali, la facoltà di concorrere alla revisione della Costituzione.

Inoltre, considerando il carattere maggioritario della riforma della legge elettorale già approvata dalla Camera dei deputati, vi è il rischio di una eccessiva concentrazione di potere nelle mani dell'Esecutivo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, in assenza di un adeguato sistema di garanzie.

A suo avviso, il Governo ha presentato la proposta di riforma costituzionale solo in vista della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento europeo, senza un'adeguata riflessione sulle scelte compiute, con l'unico obiettivo di intercettare il consenso degli elettori. Tale atteggiamento sembra in profondo contrasto con quello dei membri dell'Assemblea costituente che, dopo un impegno rigoroso e animato da profonda tensione morale, approvarono una Carta costituzionale destinata a durare nel tempo, frutto di un alto compromesso tra le forze politiche.

La riduzione degli spazi di partecipazione democratica - che è l'effetto più preoccupante delle riforme prospettate dal Governo - è suscettibile di avvantaggiare quanti hanno interesse a sottrarre potere alle sedi della rappresentanza popolare, attraverso il ricorso improprio ad argomentazioni demagogiche e populiste.

Peraltro, non si considera adeguatamente che, nelle amministrazioni parlamentari, sono presenti qualificate professionalità. Si tratta di un patrimonio di competenze e di cultura che rischia di essere disperso, in conseguenza di scelte avventate e inconsapevoli.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che ogni modifica alla Costituzione dovrebbe essere realizzata con interventi puntuali, tenendo conto dell'esigenza di conservare i complessi equilibri istituzionali. Occorre, inoltre, un atteggiamento di assoluta prudenza e umiltà, in ragione del riconosciuto valore della Costituzione del 1948, sapiente sintesi di tradizioni diverse e di ispirazioni ideali che seppero comporsi.

Il disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo, invece, altera profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Infatti, si introduce un sistema bicamerale, nel quale la seconda Camera, in realtà, è privata di funzioni realmente significative, con l'obiettivo dichiarato di accelerare la produzione legislativa che, al contrario, come è stato in più sedi denunciato, risulta ipertrofica. Sarebbe, al contrario, necessaria una semplificazione del quadro normativo.

In considerazione del carattere maggioritario della riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera dei deputati, sarebbe opportuno, a suo avviso, ridimensionare i poteri dell'Esecutivo, che già condiziona, in misura eccessiva, l'attività legislativa del Parlamento, soprattutto mediante un uso sproporzionato della decretazione d'urgenza. Al riguardo, la proposta governativa prevede l'introduzione di un termine di soli trenta giorni per l'esame dei disegni di legge che il Governo abbia segnalato come prioritari.

Quanto alla proposta di revisione del Titolo V, formula osservazioni critiche in riferimento alla scelta di ricondurre alla competenza statale una parte significativa delle materie di legislazione concorrente, che conseguentemente viene soppressa. Ciò appare, a suo avviso, particolarmente critico nei settori della produzione dell'energia e delle grandi reti di trasporto. A tale riguardo, sarebbe opportuno prevedere una consultazione dei cittadini, prima della realizzazione delle grandi opere, prendendo a modello il dibattito pubblico che si è sviluppato in Francia.

Infine, ritiene necessario ampliare le forme di partecipazione consapevole e informata dei cittadini alla decisione pubblica, attraverso gli istituti di democrazia diretta, soprattutto mediante l'introduzione del *referendum* propositivo e di quello confermativo. La consultazione referendaria, inoltre, dovrebbe essere ritenuta valida a prescindere dal raggiungimento del *quorum*.

Ribadisce, in conclusione, che un intervento di revisione costituzionale di tale portata rischia di produrre effetti distorsivi, alterando gli equilibri costituzionali e il sistema delle garanzie.

Il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*) osserva che una revisione così significativa della

Costituzione avrebbe dovuto essere avviata per iniziativa parlamentare. Al contrario, il Governo ha voluto farsi promotore della riforma, probabilmente per ragioni elettorali, in vista delle consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Tale approccio, tuttavia, è assolutamente non condivisibile, in quanto l'intervento su una materia tanto complessa richiede tempi più ampi, per consentire una riflessione approfondita.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti critici del disegno di legge costituzionale n. 1429, con particolare riferimento alla composizione della nuova Camera. Dopo aver sottolineato che la scelta di un Senato non elettivo è risultata minoritaria, nell'ambito del dibattito, osserva che l'attribuzione, ai rappresentanti regionali e agli amministratori locali, di un ulteriore ruolo a livello nazionale sarebbe inconciliabile con gli incarichi che continuano a svolgere nei territori di provenienza.

A suo avviso, è criticabile anche la previsione di ventuno senatori di nomina presidenziale, che potrebbero influire in modo significativo sulla formazione della maggioranza all'interno del nuovo Senato. Inoltre, ritiene non opportuno prevedere una rappresentanza paritaria di tutte le Regioni, a prescindere dalla loro consistenza demografica.

Rileva che il progetto di riforma del Governo, alla luce degli effetti della nuova legge elettorale ancora in discussione, sembra sbilanciato a favore della governabilità, con conseguenze negative sulla rappresentanza. Sarebbe necessario, quindi, introdurre un sistema di contrappesi e una forma di tutela e riconoscimento delle minoranze. A tal fine, auspica che, nel predisporre il testo base per il seguito dell'esame, i relatori accolgano le indicazioni emerse nella discussione generale.

La senatrice LO MORO (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per l'ampio dibattito svolto, precisa che la proposta di riforma costituzionale del Governo tiene conto dei tentativi già compiuti nel corso dell'attuale legislatura e quindi non può essere considerata scarsamente meditata e superficiale.

Inoltre, pur sottolineando che il disegno di legge a prima firma del senatore Chiti ha registrato un consenso minoritario all'interno del proprio Gruppo, tenterà di farsi interprete - in qualità di rappresentante del Partito Democratico in Commissione - di tutte le posizioni espresse nell'ambito della dialettica interna al partito.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di riformare il sistema politico e istituzionale, per restituire ad esso credibilità e competitività, si sofferma sugli aspetti su cui, in sede di discussione generale, si è formato un più ampio consenso. Innanzitutto, è stata riconosciuta l'esigenza di porre fine al bicameralismo paritario e di diversificare le funzioni e i compiti delle due Camere. Si è rilevata l'opportunità che sia una sola la Camera politica, titolare esclusiva del rapporto fiduciario, e che le riforme costituzionali possano essere comunque sottoposte a *referendum* confermativo.

Inoltre, è stata sottolineata la necessità di ridurre anche il numero dei deputati, di potenziare gli istituti di partecipazione popolare, di accelerare la trattazione dei provvedimenti urgenti proposti dal Governo, limitando al contempo il ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia.

Con riferimento alle competenze del Senato delle Autonomie, è stata sottolineata l'esigenza di conservare un procedimento bicamerale non solo per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, come prevede il disegno di legge costituzionale n. 1429, ma anche per le leggi elettorali, per le leggi in materia di *referendum*, per quelle riguardanti il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità, nonché per le leggi relative alle funzioni degli organi costituzionali.

È stata riconosciuta, inoltre, la necessità di modificare la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, che nella proposta del Governo potrebbe produrre una eccessiva centralizzazione, in contrasto con la funzione, assegnata al Senato, di rappresentanza degli interessi del territorio.

Nel ritenere condivisibile la presenza nella Camera alta anche dei rappresentanti dei Comuni, sottolinea l'esigenza che i senatori di espressione regionale siano in numero proporzionale alla popolazione delle Regioni.

Si sofferma, quindi, sulla questione della non elettività del Senato, che ha registrato il maggior numero di critiche. Pur ritenendo tale scelta coerente con l'impianto complessivo della riforma, valuta con

favore la disponibilità, manifestata dal Presidente del Consiglio, a prendere in considerazione altre opzioni, come quella di eleggere i senatori contestualmente ai consigli regionali, secondo modalità individuate, con legge, dalle singole Regioni. Ritiene tuttavia che tale soluzione implicherebbe ulteriori difficoltà.

Concorda sulla presenza in Senato di un certo numero di senatori che si siano distinti per particolari meriti non solo in campo culturale, artistico, letterario e scientifico, ma anche in ambito politico. Essi, infatti, essendo svincolati da logiche di appartenenza territoriale, potrebbero contribuire alla definizione di una visione complessiva a livello nazionale.

Infine, propone che sia rafforzato il sistema delle garanzie e di tutela delle opposizioni, mediante l'attribuzione alla Corte costituzionale della verifica dei titoli di ammissione alla Camera e al Senato; la previsione che una minoranza qualificata della Camera o del Senato possa sollevare eccezioni preventive di costituzionalità di una legge; la partecipazione di un certo numero di cittadini all'elezione del Presidente della Repubblica; la nomina, da parte del Senato, di una quota di giudici della Corte costituzionale e di membri del CSM.

Conclude, auspicando che la definizione del testo base da parte dei relatori consenta di proseguire in modo efficace l'*iter* di riforma.

La PRESIDENTE, nel dichiarare conclusa la discussione generale, ringrazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito e comunica, anche a nome del senatore Calderoli, che i relatori non interverranno in sede di replica, riservandosi di formulare le proprie considerazioni in occasione dell'adozione del testo base.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) auspica che, nel predisporre il testo base, i relatori tengano conto delle molteplici osservazioni critiche formulate nel corso del dibattito, anche al fine di limitare gli interventi in sede emendativa.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), dopo aver ribadito che sarebbe stato più utile svolgere le audizioni degli esperti di diritto costituzionale prima dell'adozione del testo base, auspica che i relatori sappiano giungere ad una sintesi equilibrata delle posizioni espresse da tutti i Gruppi parlamentari.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che, nel corso della discussione, le posizioni dei Gruppi parlamentari sono emerse con sufficiente chiarezza. Sarebbe comunque preferibile procedere alla presentazione del testo base, su cui successivamente i rappresentanti dei Gruppi potranno formulare le proprie osservazioni in vista della sua adozione per il seguito dell'esame.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), pur ritenendo comunque utile un ulteriore confronto tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sottolinea che il testo base dovrebbe recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito, e non quelle concordate al di fuori delle sedi parlamentari.

La PRESIDENTE propone quindi che, nella giornata di martedì 6 maggio, i rappresentanti dei Gruppi precisino le rispettive posizioni e in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame, che potrebbe aver luogo in quella stessa giornata, comunque all'esito di determinazioni che saranno assunte da un Ufficio di Presidenza appositamente convocato.

Propone che martedì 6 maggio siano quindi convocate due sedute, una antimeridiana alle ore 11 e una notturna alle ore 20,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del 06/05/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014
145ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto e Pizzetti e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1470) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 12a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 20 marzo 2014 è assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il decreto-legge, che si compone di quattro articoli, è volto, da un lato, a modificare la disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni contenute nella cosiddetta legge Fini-Giovanardi, e, dall'altro, a favorire l'utilizzazione di un farmaco per patologie diverse da quelle previste al momento della commercializzazione (uso *off-label*), se il farmaco stesso risulta economicamente più conveniente rispetto a un medicinale regolarmente autorizzato.

L'articolo 1 del provvedimento reca alcune modifiche al testo unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Queste si sono rese necessarie a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006. Tali norme avevano modificato l'articolo 73 e numerose altre disposizioni del testo unico sugli stupefacenti, unificando il regime sanzionatorio previsto per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti. In precedenza, invece, le sanzioni erano differenziate a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette «droghe leggere») ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette «droghe pesanti»). Il decreto-legge n. 272 del 2005, inoltre, aveva modificato il precedente sistema tabellare, introducendo due sole tabelle e stabilendo l'inserimento nella nuova tabella I degli stupefacenti, che prima erano distinti in differenti gruppi.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* ha comportato - per espressa affermazione della Consulta - la reviviscenza delle disposizioni del testo unico in materia di stupefacenti vigenti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge di conversione n. 49 del 2006. In particolare, sono tornate in vigore le sei tabelle previste prima della riforma del 2006, nelle quali con il decreto-legge sono anche introdotte le sostanze stupefacenti di ultima generazione, inserite nelle tabelle con decreti ministeriali di aggiornamento emanati dal 2006 al 2013, le cui norme sono state coinvolte dalla caducazione operata dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale.

La cancellazione dei citati articoli ha prodotto effetti anche sulla disciplina del servizio di assistenza farmaceutica relativo alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali per la terapia del dolore, contenuta nella legge di conversione n. 49 e successivamente modificata dalla legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Queste norme, che avevano semplificato la disciplina della prescrizione e della dispensazione dei farmaci per la terapia del dolore severo, erano decadute con la successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale e sono appunto ripristinate dal decreto-legge in esame.

L?articolo 2 detta una disposizione transitoria, garantendo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati, ai sensi del testo unico, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, vale a dire fino al 5 marzo 2014.

Infine, l'articolo 3 favorisce e promuove l'uso *off-label* di un farmaco per una indicazione terapeutica diversa da quelle autorizzate al momento della sua commercializzazione, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Considerata la natura di urgenza delle disposizioni descritte, propongo alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 aprile.

La PRESIDENTE avverte che è stato presentato un ordine del giorno, a firma del senatore Calderoli, pubblicato in allegato.

Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, come precedentemente concordato, a precisare le rispettive posizioni.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) richiama le questioni che, a suo avviso, sono risultate maggiormente condivise, nell'ampio confronto svolto in discussione generale, di cui si dovrebbe tener conto nella predisposizione del testo base.

Si sofferma, innanzitutto, sulla revisione del Titolo V, che ritiene abbia maggiore incidenza sul sistema istituzionale italiano rispetto alla riforma del bicameralismo. A tale riguardo, sottolinea l'esigenza di riequilibrare la tendenza neocentralista del disegno di legge costituzionale del Governo, dal momento che la soluzione prospettata non sembra sufficiente a risolvere la conflittualità finora determinatasi nei rapporti tra Stato e Regioni. D'altra parte, nel momento in cui le Regioni conservano comunque alcune competenze legislative, resta inevitabile il rischio di conflitti di competenza. Semmai, sarebbe opportuno definire preventivamente i criteri per la soluzione del contenzioso. In proposito, ritiene che un'adeguata composizione degli interessi territoriali e statali a livello politico, all'interno del nuovo Senato delle Autonomie, potrebbe prevenire eventuali conflitti.

Auspica, quindi, un ampliamento delle materie di competenza delle Regioni e l'introduzione della previsione che Stato e Regioni possano reciprocamente delegare le proprie competenze, in base alle esigenze e alle istanze dei territori. Infine, dovrebbe essere attribuita alle Regioni la competenza sull'ordinamento degli enti locali.

Con riferimento alle proposte riguardanti il nuovo Senato, osserva che, secondo le dichiarazioni rilasciate recentemente dal Governo agli organi di informazione, sembra prevalere il modello del *Bundesrat* austriaco. Ne richiama, quindi, le caratteristiche salienti: elezione dei componenti nell'ambito dei *Länder,* in modo proporzionale alla popolazione e alla rappresentanza politica degli stessi, al fine di tutelare anche la minoranza; rotazione ogni sei mesi della Presidenza del *Bundesrat* fra le diverse componenti politiche; eleggibilità di componenti esterni al consiglio regionale.

Pur ritenendo non condivisibile la presenza, tra i componenti del nuovo Senato, di soggetti diversi dai rappresentanti regionali, auspica - nel caso prevalga l'opzione contraria - che siano presi in considerazione soltanto i sindaci dei Comuni capoluogo. Inoltre, nel condividere l'attribuzione di ulteriori funzioni di garanzia al Senato, nonché in materia di rapporti con l'Unione europea e di diritti dei cittadini, osserva che tale previsione potrebbe accrescere il carattere politico della seconda Camera

e ciò implicherebbe necessariamente l'elezione diretta dei suoi componenti.

Si riserva, infine, di presentare eventuali proposte emendative.

Il senatore Mario MAURO (*PI*), rinviando alle considerazioni già espresse in discussione generale, sottolinea l'opportunità che il testo da adottare come base per il seguito dell'esame incorpori le proposte emerse nel dibattito e sulle quali si è registrato un orientamento maggioritario. Ciò consentirà di perseguire più agevolmente l'obiettivo, ampiamente condiviso, del superamento del bicameralismo perfetto e, più in generale, della revisione dell'architettura istituzionale dello Stato.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritiene che il disegno di legge costituzionale del Governo possa essere assunto quale testo base, purché sia contestualmente approvato un ordine del giorno, nel quale siano stabiliti con chiarezza i principi emersi dalla discussione generale e sui quali si è registrata una convergenza. Successivamente, i singoli Gruppi parlamentari potranno proporre modifiche in relazione alle questioni a cui annettono maggiore importanza dal punto di vista politico.

Dopo aver ricordato le critiche unanimemente espresse sulla norma che attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare ventuno senatori, ritiene che sia stato raggiunto un orientamento condiviso sulla proposta di eleggere direttamente i senatori in concomitanza con il rinnovo dei consigli regionali, in base ad un criterio proporzionale alla consistenza demografica delle singole Regioni. A suo avviso, tuttavia, dovrebbe essere ridotta l'eccessiva presenza di sindaci nell'ambito del nuovo Senato.

Infine, quanto alla riforma del Titolo V, ritiene indispensabile l'introduzione di una clausola di supremazia nel rapporto tra Stato e Regioni e la determinazione in Costituzione, del costo *standard* collegato ai livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore ZANDA (*PD*), nel condividere l'impianto del progetto di riforma del Governo, ribadisce la volontà espressa dai senatori del Partito democratico di superare il bicameralismo paritario, sopprimere il CNEL e modificare il Titolo V, con particolare riguardo al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, allo scopo di portare a compimento la riforma attuata nel 2001. A tale proposito, sottolinea l'esigenza di ridurre le occasioni di contrasto fra lo Stato e le Regioni, pur salvaguardando l'impostazione regionalista riconosciuta dalla Costituzione: questo obiettivo potrebbe essere conseguito attribuendo allo Stato poche, essenziali funzioni, precisamente definite.

Ritiene indispensabile adottare il disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa quale testo base. Ad esso potrebbe essere affiancato un atto di indirizzo recante le questioni su cui si è formata una posizione maggioritaria nel corso della discussione generale. Tuttavia, auspica che le votazioni su un eventuale ordine del giorno e sull'adozione del testo base per il seguito dell'esame si svolgano in tempi ravvicinati, per evitare ulteriori rinvii di un percorso di riforma di cui è stata ampiamente riconosciuta l'urgenza.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritiene opportuno adottare il disegno di legge costituzionale del Governo, che propone di superare il bicameralismo perfetto, ispirandosi ai modelli istituzionali dei maggiori Paesi occidentali, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il dibattito ormai trentennale sulle riforme.

Esprime un giudizio favorevole, inoltre, sull'adozione di un atto parlamentare che sottolinei le questioni maggiormente condivise. Ulteriori argomenti specifici potranno essere affrontati in sede di presentazione degli emendamenti.

Sottolinea l'esigenza che il Senato sia un luogo di raccordo con le istanze proprie dei diversi territori, una sede di coordinamento e di mediazione, che possa prevenire e risolvere i conflitti di competenza tra Stato e Regioni determinatisi a seguito della riforma del 2001. Per configurare il Senato secondo il modello del *Bundesrat* tedesco, tuttavia, è necessario attribuire alle Regioni poteri più ampi, affinché

le istituzioni regionali siano responsabili dell'intero processo decisionale relativo ai rispettivi territori. Auspica, inoltre, una revisione delle materie di legislazione concorrente.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) osserva che la discussione generale ha offerto interessanti contributi, di cui si dovrebbe tener conto nella predisposizione del testo base per il seguito dell'esame. Rileva, infatti, che su molte questioni la posizione maggioritaria appare distante dall'impostazione del disegno di legge costituzionale del Governo, che pertanto, a suo avviso, non può essere assunto come testo base.

In particolare, ritiene che la riforma proposta dal Governo sia sbilanciata a favore della governabilità e, conseguentemente, sia priva di adeguati correttivi a tutela del principio della rappresentanza.

A tal fine, sebbene siano condivisibili l'attribuzione di funzioni differenti ai due rami del Parlamento e l'introduzione di istituti volti ad accelerare il procedimento legislativo, non si dovrebbe rinunciare all'elezione a suffragio universale dei componenti del nuovo Senato, i quali sono comunque rappresentanti del popolo, al quale la Costituzione attribuisce la sovranità.

La scelta di affiancare il testo base con un ordine del giorno, nel quale siano elencate le questioni emerse dal dibattito, a suo avviso, appare incomprensibile. Sarebbe preferibile incorporare tali modifiche nel testo, al fine di agevolare il seguito del dibattito. Peraltro, considera inopportuna e irragionevole la scelta, compiuta dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, di irrigidire le proprie posizioni, a fronte di una volontà, ampiamente manifestata nel corso della discussione generale da tutte le forze politiche, di pervenire ad una soluzione quanto più possibile condivisa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene irrituale la presentazione di un ordine del giorno per sintetizzare gli aspetti su cui è emersa una posizione condivisa nel corso dell'approfondita discussione generale. A suo avviso, peraltro, in tal modo risulterebbe mortificato il contributo offerto da tutti i senatori intervenuti nel dibattito in Commissione. Sarebbe più ragionevole, pertanto, incorporare direttamente nel testo base i rilievi su cui si è registrata una posizione comune.

Ricorda, in particolare, che è stata sottolineato da più parti il rischio di una torsione decisionista, conseguente all'approvazione della riforma costituzionale in esame, in presenza di una legge elettorale chiaramente maggioritaria.

Sarebbe preferibile, quindi, conservare, anche per il Senato, l'elezione diretta, strumento attraverso il quale si esprime la sovranità popolare, e rafforzare i poteri di garanzia e controllo della seconda Camera.

Peraltro, la legittimazione popolare dei senatori rappresenta un principio ineludibile, dal momento che essi continuano a partecipare, seppure in forma attenuata, al procedimento legislativo. Inoltre, continuano ad eleggere anche il Presidente della Repubblica e i giudici della Corte costituzionale.

Inoltre, al Senato dovrebbe essere riconosciuto il compito di rappresentare la Nazione, in ragione della funzione, ad esso attribuita, di esprimere le istanze territoriali, in una prospettiva di sintesi e di equilibrio.

In secondo luogo, osserva che, se con la riforma si intende anche contrastare il progressivo distacco dei cittadini dalle istituzioni, sarebbe opportuno rafforzare gli istituti di democrazia diretta.

Infine, quanto al Titolo V, sarebbe auspicabile precisare le materie di competenza esclusiva delle Regioni, per contrastare la tendenza neocentralista dell'impianto del disegno di legge costituzionale del Governo, che appare incoerente con la previsione di un Senato delle Autonomie.

Conclude, ribadendo il proprio avviso contrario all'adozione, quale testo base, del disegno di legge del Governo.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) precisa che l'ordine del giorno del senatore Calderoli è volto semplicemente ad offrire un contributo costruttivo al dibattito, in quanto in esso sono indicati gli

argomenti su cui si è formata una posizione condivisa nel corso della discussione generale, e che, quindi dovrebbero essere considerati adeguatamente per migliorare il testo del Governo.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di ridurre anche il numero dei deputati, per incidere in modo efficace sul contenimento della spesa, si sofferma sulla questione della elettività dei componenti del nuovo Senato. A tale riguardo, pur ritenendo preferibile l'elezione a suffragio universale, soprattutto in presenza di una legge elettorale a vocazione maggioritaria, auspica che, in caso di elezione indiretta, i senatori siano eletti in proporzione alla popolazione e all'estensione territoriale delle Regioni e contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali. Ad essi, inoltre, dovrebbe essere riconosciuta un'indennità, che sarebbe a carico delle Regioni.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di rafforzare il ruolo di vigilanza e controllo del Senato, per un maggiore equilibrio dell'architettura istituzionale, soprattutto se il rapporto fiduciario con il Governo sarà riservato alla sola Camera dei deputati.

Con riferimento al Titolo V, ritiene opportuno conservare le materie di legislazione concorrente, eliminando gli effetti distorsivi determinatisi a seguito della riforma del 2001. Occorre anche mantenere, a suo avviso, il terzo comma dell'articolo 116, per l'attuazione di un federalismo a geometria variabile, che tenga conto della specificità dei diversi territori. Inoltre, ribadisce l'esigenza di attuare pienamente le disposizioni sul federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione, prevedendo che Regioni ed enti locali possano compartecipare al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, eventualmente con l'espressa previsione di un divieto di procedere in senso inverso. Infine, ritiene opportuno che siano definiti, a livello costituzionale, i costi *standard* relativi ai livelli essenziali delle prestazioni.

Quanto ai senatori nominati dal Presidente della Repubblica, ritiene che tale numero debba essere ridotto a cinque.

Conclude, auspicando una revisione della disposizione transitoria per l'elezione della nuova Assemblea. Ulteriori modifiche su argomenti specifici potranno essere apportate attraverso la presentazione di emendamenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che il Parlamento in carica non è pienamente legittimato, sotto il profilo morale e politico, ad affrontare una riforma così ampia della Costituzione. Infatti, essendo stato eletto con una legge elettorale dichiarata parzialmente incostituzionale, avrebbe dovuto limitarsi ad approvare una nuova legge elettorale per recepire le osservazioni della Corte costituzionale e procedere quanto prima a nuove elezioni politiche.

Il Governo, invece, sottraendo l'iniziativa al Parlamento, ha presentato una proposta di riforma costituzionale, volta sostanzialmente ad ampliare ulteriormente i propri poteri, oltretutto indicando una data precisa entro la quale essa dovrebbe essere definita in Senato.

Per ridurre i costi della politica e semplificare l'*iter* legislativo, si sarebbe potuto ridurre le indennità e i rimborsi riconosciuti ai parlamentari e modificare i regolamenti delle due Camere, piuttosto che proporre il superamento del bicameralismo paritario.

Quanto alla revisione del Titolo V, sarebbe opportuno conservare le materie di legislazione concorrente, da attribuire eventualmente anche alle macroregioni. In materia di sanità, invece, è preferibile riconoscere la competenza allo Stato, poiché attualmente non è riconosciuto un pari trattamento ai cittadini di tutte le Regioni.

Sottolinea l'esigenza di limitare il potere del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza e di presentare iniziative legislative. Inoltre, ribadisce l'opportunità di approvare una normativa per contrastare la corruzione, la presenza delle *lobby* in Parlamento, nonché il fenomeno delle società partecipate. A suo avviso, infine, sarebbe necessario rafforzare gli strumenti di democrazia diretta, che favoriscano la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese. Ad esempio, il Gruppo M5S propone l'introduzione del *referendum* propositivo, l'abolizione del *quorum* per i *referendum* abrogativi, l'emendabilità delle proposte di legge anche da parte dei cittadini, l'introduzione dell'istituto

del *recall*,con il quale gli elettori possono revocare l'incarico ai propri rappresentanti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) osserva che, durante la discussione generale, sono state avanzate riserva di varia natura su molteplici aspetti del disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo, pur essendo emersa una comune volontà di intraprendere con determinazione e serietà il percorso della riforma costituzionale. Su alcuni temi fondamentali si è dunque registrata un'ampia condivisione su posizioni distanti da quelle rappresentate dall'Esecutivo e delle quali i relatori dovrebbero tener conto nel seguito dell'esame. Sarebbe opportuno, quindi, evitare forzature e predisporre un testo base secondo le indicazioni emerse dal dibattito. Se queste fossero le determinazioni dei relatori, preannuncia fin d'ora, a nome del Gruppo, un voto favorevole.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Calderoli, sottolinea che sulla riduzione del numero dei deputati non si è registrata una posizione maggioritaria in Commissione, mentre è apprezzabile la proposta di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, con la sola eccezione del turismo, che forse sarebbe opportuno attribuire alla competenza statale.

Tuttavia, anche in questo caso, auspica che i relatori presentino un ordine del giorno unitario, nel quale siano indicati gli aspetti maggiormente condivisi, in particolare il superamento del bicameralismo paritario, in favore di un bicameralismo differenziato per funzioni e composizione, salvaguardando comunque il principio dell'elezione diretta dei membri di ambedue i rami del Parlamento.

La PRESIDENTE, in riferimento alle osservazioni della senatrice De Petris, sottolinea che la presentazione di un ordine del giorno, al termine della discussione generale, per precisare gli indirizzi emersi nel dibattito, è una soluzione procedurale già conosciuta dalla Commissione, nella legislatura in corso, in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale.

Peraltro, ribadisce che lo strumento dell'ordine del giorno è utile per individuare le questioni su cui le diverse forze politiche hanno espresso posizioni comuni. Successivamente, a seguito delle audizioni degli esperti, i Gruppi parlamentari potranno orientarsi in vista della presentazione di emendamenti al testo, tenendo conto delle determinazioni assunte con l'eventuale approvazione di ordini del giorno.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) chiede che la votazione per l'adozione del testo base abbia luogo dopo le audizioni degli esperti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede se i relatori, prima della seduta notturna prevista per le ore 20,30, intendono presentare un ordine del giorno comune e se le eventuali modifiche proposte nell'atto di indirizzo saranno inserite in un testo base da loro predisposto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa di aver accelerato i tempi di presentazione dell'ordine del giorno, proprio in considerazione di quanto accaduto in sede di esame della legge elettorale, quando l'ordine del giorno a sua firma non fu più posto in votazione, dopo la reiezione di un ordine del giorno sottoscritto da senatori di maggioranza.

La PRESIDENTE, in riferimento alla richiesta del senatore Mario Mauro, conferma le determinazioni già assunte circa l'opportunità di sottoporre all'attenzione degli esperti un testo base già adottato dalla Commissione.

Quanto alle osservazioni del senatore Bruno, precisa che sarà valutata dai relatori la possibilità di presentare un unico ordine del giorno, sottoscritto da entrambi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia che il suo Gruppo potrebbe richiedere la votazione per parti separate degli ordini del giorno che saranno esaminati nella seduta notturna.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), pur condividendo la procedura adottata, propone un rinvio della votazione sull'ordine del giorno e sull'adozione del testo base, in ragione della complessità delle questioni coinvolte.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea che proprio il precedente richiamato dalla Presidente, relativo alla votazione di ordini del giorno al termine della discussione generale nell'ambito dell'*iter* di riforma della legge elettorale, dovrebbe consigliare maggior cautela, dal momento che l'esame di quella materia fu successivamente sottratto al Senato.

Ribadisce le proprie perplessità sulla procedura adottata, in quanto sarebbe più corretto se i relatori, dopo l'eventuale approvazione di atti di indirizzo, predispongano un testo che tenga conto delle indicazioni in essi contenute.

A suo avviso, l'insistenza sulla scelta di votare un ordine del giorno e immediatamente dopo il testo base, oltre ad apparire irragionevole, rivela l'imbarazzo politico della maggioranza indotta, dalle pressioni del Governo, a assumere una determinazione incoerente con l'*iter* finora compiuto e, in particolare, con gli esiti della discussione generale**.**

Il senatore ZANDA (*PD*) ritiene che non sia possibile formulare anticipatamente giudizi sull'esito del confronto tra i due relatori. Sottolinea, inoltre, la necessità di procedere con ritmi serrati nell'esame della riforma costituzionale, la cui urgenza è già stata ampiamente riconosciuta.

Il senatore MINEO (*PD*) auspica che sia recuperato lo spirito costruttivo con il quale era stata affrontata la discussione generale, che aveva consentito di raggiungere un ampio consenso su alcune questioni fondamentali, affinché fosse predisposto un testo base quanto più possibile condiviso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
NN. 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427, 1429 e 1454
G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/1/1
CALDEROLI, *relatore*
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,
esaurita la discussione generale,
in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame,
assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:
la Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, mentre il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le autonomie. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le

Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo;

il numero dei deputati è ridotto a quattrocento;

il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione. Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno. Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle previsione contenute nei precedenti periodi, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettavo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione;

il Presidente della Repubblica continua a nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma tali membri durano in carica sette anni;

sia la Camera dei deputati che il Senato delle Autonomie giudicano dei titoli di ammissione dei loro componenti;

tutti i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato;

mentre i membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge, i senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o Provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. In ciascuna Regione e Provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Ciascun ente adeguerà il proprio ordinamento alla riduzione previste nei precedenti periodi;

la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il *referendum* popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge sulla base della quale le leggi regionali disciplinano il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; per la legge in materia di legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; per la legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni; per la legge con cui lo Stato conferisce alla Regione l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale; per la legge che fissa le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni; per la legge che disciplina le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere negli altri casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su

richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi, nella votazione finale, con maggioranza equivalente. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati;

il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie;

ogni disegno di legge per il quale la Costituzione prevede il concorso paritario delle due Camere è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati, sui quali il Senato non ha competenza legislativa paritaria. Il Governo, acquisito il parere del Senato delle Autonomie, può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta, ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini sono ridotti della metà;

il Senato delle Autonomie può, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà, o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti che giustifichino il ricorso alla cosiddetta "clausola di supremazia";

in materia di decretazione d'urgenza, oltre ai limiti già previsti, il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge, ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti-legge recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le

proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo. In sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;
per l'elezione del Presidente della Repubblica, è sempre necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune;
il CNEL deve essere soppresso;
l'ente Provincia deve essere soppresso;
l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle in materia di ordine pubblico e sicurezza (salva la polizia amministrativa locale), di quelle in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafi, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa (salva l'organizzazione della giustizia di pace), può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;
il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni è ridefinito, nel senso di attribuire alla Stato la competenza esclusiva nelle seguenti materie: *a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; *b)* immigrazione; *c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; *d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; *e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; *f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo; *g)* ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo; *h)* ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; *i)* cittadinanza, stato civile e anagrafi; *l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; *m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la sicurezza del lavoro; *n)* ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; *o)* previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; *p)* legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; *q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero; *r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; *s)* tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; *t)* ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; *u)* disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile; *v)* produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; *z)* infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale;
spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio

anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali; coordinamento degli enti di area vasta;
sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetterà alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa;
sono altresì disciplinate le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale;
la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;
la potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale;
i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato:
il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*;
le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni;
il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale sono adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;
la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie;
le Regioni ad autonomia speciale, in considerazione delle modificazioni apportate alla disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, adegueranno i rispettivi Statuti, nel rispetto del principio pattizio e secondo le procedure definite negli Statuti medesimi.

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 146 (nott.) del 06/05/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014
146ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della***

Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati due ordini del giorno, pubblicati in allegato: il n. 2, a firma del relatore Calderoli, e il n. 3, a firma del senatore Bruno.

Comunica inoltre di aver presentato, a sua volta, l'ordine del giorno n. 4, anch'esso pubblicato in

allegato.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno n. 1. Inoltre, chiede chiarimenti sull'ordine del giorno n. 4, a firma della relatrice Finocchiaro, che - in premessa - presuppone esplicitamente l'adozione del disegno di legge costituzionale n. 1429, di iniziativa del Governo, come testo base per il seguito dell'esame, per poi indicare alcune linee di indirizzo.

A suo avviso, così concepito, l'ordine del giorno potrebbe indirettamente limitare il diritto di voto dei membri della Commissione. Ricorda che, nella seduta antimeridiana, era stato assicurato che le votazioni degli atti di indirizzo sarebbero state distinte da quella sul testo base. Con l'ordine del giorno n. 4, invece, si prefigura sostanzialmente una votazione contestuale.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel condividere le perplessità espresse dal relatore Calderoli, rileva che non appare chiaro se, a seguito di un'eventuale approvazione dell'ordine del giorno n. 4, il testo base che sarà proposto per il seguito dell'esame dovrà intendersi come già modificato, coerentemente con le determinazioni in esso contenute, oppure se quelle linee di indirizzo si limitano ad anticipare il contenuto di emendamenti che saranno successivamente presentati.

La PRESIDENTE osserva che l'adozione formale di un testo per il seguito dell'esame costituisce un passaggio procedurale di assoluto rilievo, in quanto rappresenta il presupposto per la presentazione degli emendamenti. La scelta di indicare nell'ordine del giorno il disegno di legge di iniziativa governativa come testo base discende da una valutazione di natura politica, orientata a prefigurare contestualmente il testo al quale riferire gli emendamenti e le linee di intervento sulle quali sembra potersi determinare, alla luce del dibattito, un consenso maggioritario.

In ogni caso, i componenti della Commissione sono pienamente garantiti nell'esercizio delle proprie prerogative, in quanto saranno svolte distinte votazioni sugli ordini del giorno, secondo l'ordine di presentazione, e, successivamente, sull'adozione del testo base.

In riferimento ai rilievi del senatore Crimi, precisa che l'eventuale approvazione dell'ordine del giorno n. 4 non determina una modificazione dei contenuti del disegno di legge che sarà adottato come testo base. Si tratta, infatti, di uno strumento di indirizzo, che si limita esclusivamente ad individuare gli orientamenti sulla base dei quali la maggioranza della Commissione si impegna a modificare il testo nelle fasi successive dell'esame.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) non considera convincenti le argomentazioni prospettate dalla Presidente e ribadisce i rilievi, già formulati nella seduta antimeridiana, sulla scelta di una procedura innovativa e irragionevole.

Sarebbe preferibile, infatti, porre in votazione gli ordini del giorno, per verificare l'orientamento della maggioranza della Commissione. In una successiva seduta, i relatori dovrebbero, quindi, sottoporre alla Commissione una proposta di testo base per il seguito dell'esame, che già incorpori le determinazioni assunte con gli atti di indirizzo eventualmente approvati.

A suo avviso, inoltre, la presentazione di un ordine del giorno che prefiguri espressamente l'adozione come testo base del disegno di legge costituzionale n. 1429 contraddice le assicurazioni fornite dalla Presidente, nella seduta antimeridiana, circa la possibilità di votare prima gli ordini del giorno e successivamente, seppure in tempi ravvicinati, l'adozione del testo base.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), nel condividere i rilievi formulati, ricorda che la seduta antimeridiana si era conclusa con l'auspicio della presentazione di un ordine del giorno unitario da parte dei due relatori, nel quale si sarebbero dovute indicare le questioni su cui le forze politiche avrebbero potuto convergere. Peraltro, gli ordini del giorno n. 2 e n. 4, sottoscritti, rispettivamente, dal

relatore Calderoli e dalla relatrice Finocchiaro, non divergono in misura significativa sulle modifiche da apportare al testo del Governo.

Sarebbe stato preferibile, quindi, che i relatori avessero deciso di predisporre un testo base coerente con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

In ogni caso, invita la presidente relatrice Finocchiaro a sopprimere, dall'ordine del giorno n. 4, il riferimento all'adozione del disegno di legge n. 1429 come testo base per il seguito dell'esame, così da non inasprire il confronto tra le forze politiche che, al contrario, hanno manifestato una comune volontà di riformare l'architettura istituzionale.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto*), dopo aver sottolineato le proprie perplessità sulla procedura che si intende seguire, sottolinea che il contenuto del disegno di legge costituzionale n. 1429 si discosta in modo significativo dalle opinioni espresse nel corso della discussione generale e, quindi, non può essere adottato come testo base. Osserva che un irrigidimento di tale posizione non favorisce il seguito del dibattito, che finora si è dimostrato molto costruttivo.

La senatrice LO MORO (*PD*) non condivide i rilievi formulati sulla procedura da seguire. Nella seduta antimeridiana, infatti, era stata ipotizzata la presentazione di un ordine giorno unitario, sottoscritto da entrambi i relatori, ma si era comunque convenuto di procedere, successivamente, all'adozione del testo base. La presentazione di due atti di indirizzo distinti non modifica, quindi, quanto era stato concordato. Peraltro, gli ordini del giorno n. 2 e n. 4 presentano numerose analogie, salvo che per alcuni aspetti. Sottolinea, inoltre, che l'ordine del giorno del relatore Calderoli non appare perfettamente conforme all'esito del dibattito, nel corso del quale, ad esempio, non è emersa una posizione condivisa circa un elenco tassativo delle materie di competenza esclusiva regionale.

Gli ordini del giorno presentati, se approvati dalla Commissione, forniranno, comunque, linee di indirizzo utili per orientare la successiva presentazione degli emendamenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel formulare osservazioni critiche sulla procedura che si intende seguire, ritiene non corretto, anche sul piano dei rapporti istituzionali, anticipare, in un ordine del giorno, la scelta di adottare come testo base il disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo che, a suo avviso, presenta molti profili di criticità, soprattutto con riferimento alla elezione di secondo livello dei senatori.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che l'ordine del giorno, essendo un atto di indirizzo, non può, a suo avviso, espressamente prefigurare l'acquisizione formale di un testo base. Sarebbe allora più coerente invertire le fasi procedurali, per non incorrere in vizi formali di procedura, peraltro nell'*iter* di esame di disegni di legge di revisione costituzionale.

Sottolinea che, sebbene fosse stato predisposto un ordine del giorno unitario da parte dei due relatori, il testo è stato poi sottoposto informalmente alla valutazione del Governo e, quindi, significativamente modificato dalla relatrice Finocchiaro. A quel punto, sono venute meno le condizioni per la presentazione di un ordine del giorno condiviso.

Stigmatizza, quindi, l'irrigidimento della posizione del Governo, che ha sostanzialmente preteso l'adozione del proprio disegno di legge come testo base per il seguito dell'esame, nonostante la disponibilità, precedentemente manifestata, ad accogliere i rilievi emersi nel dibattito in Commissione, per giungere ad una riforma condivisa.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritiene che l'auspicio di pervenire ad una posizione quanto più possibile condivisa contraddice la pretesa, da parte dell'Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene, di imporre l'adozione del disegno di legge costituzionale del Governo come testo base, forzando i

tempi del dibattito e la prassi parlamentare. È lecito supporre che il dibattito risenta negativamente degli effetti della campagna elettorale, in vista delle prossime consultazioni per il Parlamento europeo. Infatti, alla disponibilità - manifestata dal Governo tramite i mezzi d'informazione - ad accogliere le proposte della Commissione non corrisponde un analogo atteggiamento di apertura al confronto parlamentare.

Appare irragionevole la scelta di elencare, in un ordine del giorno, le linee di indirizzo per la successiva attività emendativa. Sarebbe preferibile incorporare quelle modifiche in un testo base, predisposto dai relatori, soluzione che, come è emerso chiaramente dalla discussione generale, appare ampiamente condivisa.

La PRESIDENTE riconosce che la presentazione di ordini del giorno dopo la conclusione della discussione generale è certamente una procedura non comune, anche se già seguita in questa Commissione, proprio nella attuale legislatura, in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale.

Ribadisce, comunque, che l'eventuale approvazione dell'ordine del giorno n. 4 non precluderà la possibilità di esprimersi, con un ulteriore voto, sull'adozione del testo base.

Benché siano venute meno le condizioni politiche che avrebbero permesso la stesura di un ordine del giorno unitario dei due relatori, il procedimento che in ogni caso è stato prospettato, fin dalla seduta antimeridiana, consente ai membri della Commissione di esprimersi sugli atti di indirizzo presentati e, successivamente, sull'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Si procede, quindi, alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 2, posto in votazione, è accolto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno n. 3, con il quale si impegna il Governo ad avviare, all'esito della discussione in Senato della riforma costituzionale attualmente all'esame, un processo di revisione costituzionale della forma di governo in senso presidenziale.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, e il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si rimettono alla Commissione sull'ordine del giorno n. 3, mentre il ministro BOSCHI esprime un parere contrario.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) insiste perché l'ordine del giorno n. 3 sia posto in votazione.

Posto in votazione, l'ordine del giorno n. 3 non è accolto.

La PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,50, riprende alle ore 22,15.

La PRESIDENTE ritira l'ordine del giorno n. 4 e, in qualità di relatrice, propone che il disegno di legge costituzionale n. 1429, d'iniziativa del Governo, sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il disegno di legge n. 1429 possa essere adottato come testo base, considerando che l'ordine del giorno n. 2, approvato dalla Commissione, ha indicato le linee

di intervento sulle quali orientare la fase degli emendamenti. Annuncia, quindi, a nome del Gruppo, un voto favorevole, nel presupposto che il testo base sarà modificato come indicato dall'atto di indirizzo approvato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ribadisce che, a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno n. 2, sarebbe più opportuno sospendere l'esame per compiere le necessarie valutazioni di carattere politico. A suo avviso, la decisione di proporre comunque il disegno di legge n. 1429 come testo base, senza tener conto delle risultanze del dibattito, e di procedere alla votazione rappresenta una evidente forzatura, che rivela l'intenzione del Governo di ottenere, in ogni caso, un risultato da utilizzare a fini elettorali.

Annuncia, quindi, a nome del suo Gruppo, un voto contrario sull'adozione del disegno di legge costituzionale del Governo come testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario, precisando che, nel caso in cui il disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo fosse adottato come testo base, esso deve intendersi modificato secondo le linee di indirizzo contenute nell'ordine del giorno n. 2, a firma del relatore Calderoli, appena approvato dalla Commissione.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia un voto contrario. Appare incomprensibile, a suo avviso, che sia adottato il disegno di legge governativo come testo base, dopo l'approvazione di un ordine del giorno di contenuto significativamente diverso.

Stigmatizza, quindi, la pretesa dell'Esecutivo di conseguire un risultato da utilizzare a fini elettorali, soprattutto su un argomento complesso quale la riforma costituzionale. Ritiene che simili episodi alimentino la disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni e della politica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, esprime apprezzamento per l'approvazione di un atto di indirizzo che prevede l'elezione diretta dei membri del nuovo Senato, questione di assoluto rilievo per il Movimento 5 Stelle. Sottolinea, quindi, che il disegno di legge n. 1429, se adottato come testo base, dovrà essere significativamente modificato, secondo le determinazioni contenute nell'ordine del giorno n. 2, appena approvato.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritiene che non sia ragionevole adottare, come testo base, un disegno di legge i cui contenuti appaiono significativamente distanti, se non in aperta contraddizione, rispetto alle linee di indirizzo dell'ordine del giorno n. 2, appena approvato dalla Commissione, soprattutto in riferimento alla modalità di elezione dei senatori. Appare, a suo avviso, incomprensibile la scelta di non predisporre un testo base che già incorpori gli orientamenti su cui è stato espresso un consenso maggioritario.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, precisando che il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa viene adottato come testo base nel presupposto che sia modificato, nelle fasi successive dell'esame, in coerenza con le determinazioni assunte con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 2. Ritiene che, sebbene attraverso un percorso articolato, la Commissione raggiunge, comunque, l'obiettivo concordato.

La senatrice LO MORO (*PD*), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Anche il senatore MARAN (*SCpI*) annuncia un voto favorevole.

Il senatore MINEO (*PD*), in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione. Ritiene, infatti, che l'adozione, come testo base, di un disegno di legge su cui, in discussione generale, sono state formulate numerose critiche rappresenta una incomprensibile forzatura. Al contrario, in materia di riforme costituzionali, sarebbe auspicabile, da parte del Governo, un orientamento maggiormente rispettoso delle prerogative parlamentari.

La proposta della Presidente di adottare il disegno di legge n. 1429 come testo base per il seguito dell'esame, posta in votazione, è accolta.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di mercoledì 14 maggio.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che sia necessario un termine più congruo, anche per consentire ai relatori di esaminare le proposte di modifica da apportare al testo del Governo secondo le linee di indirizzo approvate dalla Commissione con l'ordine del giorno n. 2.

Si associa alla richiesta il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 13 di venerdì 23 maggio il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al disegno di legge costituzionale n. 1429 adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.

ORDINI DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
NN. 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427, 1429 e 1454
G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/2/1
CALDEROLI, *RELATORE*
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,
in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame,
considerate le previsioni contenute nei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare e nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo,
tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,
assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le Autonomie;
inserire, tra le funzioni del Senato delle Autonomie, quelle di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'espressione di pareri, eventualmente vincolanti, sulle nomine di competenza del Governo;
prevedere che il Senato delle Autonomie sia composto da senatori regionali eletti in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, prevedendo altresì la corrispondente riduzione del numero dei consiglieri regionali;
prevedere la soppressione dei senatori a vita di nomina presidenziale;
stabilire che anche il Senato delle Autonomie giudichi dei titoli di ammissione dei loro componenti e che siano previste, anche per i suoi membri, le garanzie dell'articolo 68 della Costituzione;
prevedere che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il *referendum* popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*; per tutti i casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento;
prevedere che, in tutti gli altri casi, le determinazioni del Senato delle Autonomie, quando esercita il potere di richiamo, se adottate a maggioranza non inferiore a quella assoluta, possano essere disattese dalla Camera dei deputati solo con maggioranza equivalente;
disporre che i regolamenti parlamentari prevedano le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare;
prevedere che il regolamento del Senato disciplini il procedimento legislativo bicamerale;
inserire una disposizione in base alla quale il Senato delle Autonomie possa, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà (si tratta dunque di un ricorso preventivo su una legge non ancora promulgata, su cui la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi in tempi rapidi). La stessa tipologia di ricorso potrà riguardare una legge approvata dalla Camera dei deputati, in assenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla cosiddetta "clausola di supremazia";
in materia di decretazione d'urgenza, stabilire che, in sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possano essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;
per l'elezione del Capo dello Stato, prevedere meccanismi che garantiscano il ruolo del Senato delle Autonomie;
disporre la soppressione del CNEL;
ridefinire il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni;
prevedere, altresì, corrispondentemente all'elenco delle materie di competenza esclusiva statale, un elenco di materie di competenza esclusiva regionale, con particolare riferimento alle seguenti: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo di ambito regionale; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali; ordinamento degli enti di area vasta;
prevedere, all'articolo 116 della Costituzione, che l'esercizio della funzione legislativa in materie di

competenza esclusiva statale possa essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;
prevedere che, in nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni sia assegnato allo Stato; il fondo perequativo non deve alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori e deve garantire il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*;
prevedere che lo Stato possa ricorrere alla cosiddetta "clausola di supremazia" solo in presenza di eventi eccezionali, per un periodo limitato nel tempo e in base ad una procedura puntualmente definita, nella quale inserire, in ogni caso, il preventivo parere del Senato delle Autonomie;
stabilire che il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale siano adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;
disporre che le modificazioni apportate alla disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione non si applichino alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi Statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa in materie di competenza esclusiva statale, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/3/1

BRUNO

La 1a Commissione permanente,
in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,
premesso che:
da decenni si discute la necessità di organiche riforme costituzionali, nell'ambito delle quali si sono manifestati orientamenti favorevoli al presidenzialismo, già presenti in Assemblea costituente. Sono state istituite diverse Commissioni bicamerali, e molto si è discusso dei temi della riforma costituzionale, del presidenzialismo e del premierato forte;
in un momento di crisi della politica, l'opzione presidenzialista può contribuire al rafforzamento della partecipazione e della democrazia;
anche nel corso delle ultime legislature, il tema delle riforme della seconda parte della Costituzione è stato ampiamente affrontato da tutti i partiti politici, con particolare attenzione alla forma di governo, e che, in particolare, il lavoro di riforma, avviato nella XVÏ legislatura con i disegni di legge costituzionale presentati e approvati in testo unificato al Senato nel 2012, e trasmesso alla Camera dei deputati il 26 luglio 2012, proponeva la modifica della forma di Stato in senso presidenziale, prevedendo la elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto (cfr. articolo 11 AC 5386 XVI legislatura);
ancor prima, il testo di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (AS 2544-D), prevedeva il rafforzamento dei poteri del Premier, caratterizzato dal potere di nomina e di revoca dei ministri, unitamente al meccanismo della sfiducia costruttiva (cfr. articoli 30, 32 e 33 AS 2544-D XIV legislatura);
la legge di revisione costituzionale ora in esame prevede una modifica solo parziale, seppure importante, e non è sufficiente né esaustiva, lasciando ancora sospesi nodi fondamentali, la cui risoluzione è indispensabile per dare al Paese un modello moderno e funzionale di gestione dello Stato;
si rileva la necessità di intraprendere con rapidità un nuovo dibattito sulla riforma strutturale della Costituzione, nella convinzione che una modifica in direzione presidenzialista e di un premierato con

maggiori strumenti di governo - sposando tesi che non sono solo di una parte politica, ma che appartengono ad un ampio dibattito della vita repubblicana - darebbe vita ad un sistema più coerente con quello delle grandi democrazie, non solo europee,
impegna il Governo
al termine dell'esame del Senato dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL, di avviare immediatamente un nuovo processo di revisione costituzionale in senso presidenziale.
G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/4/1
FINOCCHIARO, *RELATRICE*
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,
considerate le previsioni contenute nei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare e nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo,
tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,
adotta come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1429, di iniziativa del Governo e assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:
il Senato è la Camera che rappresenta le Regioni e le Autonomie;
inserire, tra le funzioni del Senato delle Autonomie, quelle di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'espressione di pareri, eventualmente vincolanti, sulle nomine di competenza del Governo;
prevedere che il Senato delle Autonomia sia composto, oltre che dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, anche da consiglieri regionali e Sindaci, tenendo conto della consistenza demografica di ciascuna regione e in rapporto di due terzi di Consiglieri Regionali e un terzo di Sindaci;
prevedere la possibilità che in occasione del rinnovo di ciascun Consiglio regionale sia consentito agli elettori di indirizzare le scelte tra i rispettivi componenti dei membri del Senato delle Autonomie;
prevedere che i cittadini nominati senatori dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, siano cinque, anziché ventuno, e che il loro mandato duri sette anni;
stabilire che anche il Senato delle Autonomie giudichi dei titoli di ammissione dei loro componenti e che siano previste, anche per i suoi membri, le garanzie dell'articolo 68 della Costituzione;
prevedere che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il *referendum* popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*; per tutti i casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento;
disporre che i regolamenti parlamentari prevedano le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare;
disporre, altresì, che il Regolamento della Camera stabilisca il numero massimo di disegni di legge sui quali il Governo può chiedere, nell'ambito di ciascuna sessione di programmazione dei lavori, di deliberare prioritariamente;
inserire una disposizione in base alla quale il Senato delle Autonomie possa, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi

componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà (si tratta dunque di un ricorso preventivo su una legge non ancora promulgata, su cui la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi in tempi rapidi). La stessa tipologia di ricorso potrà riguardare una legge approvata dalla Camera dei deputati, in assenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla cosiddetta "clausola di supremazia";
in materia di decretazione d'urgenza, stabilire che, in sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possano essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;
per l'elezione del Capo dello Stato, prevedere meccanismiche garantiscano il ruolo del Senato delle Autonomie;
ridefinire il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni precisando i limiti della competenza esclusiva statale;
prevedere, all'articolo 116 della Costituzione, che l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale possa essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;
prevedere che, in nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni sia assegnato allo Stato; il fondo perequativo non deve alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori e deve garantire il finanziamento nei limiti dei costi e dei fabbisogni *standard*;
prevedere che lo Stato possa ricorrere alla cosiddetta "clausola di supremazia" in base ad una procedura puntualmente definita, nella quale inserire il preventivo parere del Senato delle Autonomie;
stabilire che il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale siano adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;
disporre che le Regioni ad autonomia speciale, in considerazione delle modificazioni apportate alla disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, adeguino i rispettivi Statuti nel rispetto del principio pattizio e secondo le procedure definite negli Statuti medesimi.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) dell'08/05/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014
149ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici, Pizzetti e Scalfarotto.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Luciano Violante, la professoressa Michela Manetti, il professor Vincenzo Lippolis, il professor Massimo Luciani, il professor Beniamino Caravita di Toritto, il professor Tommaso Edoardo Frosini, il professor Vincenzo Tondi della Mura, il professor Aldo Giannuli, il professor Giuseppe Calderisi e il professor Francesco Clementi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 aprile.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, il professor Luciano VIOLANTE.

Prendono la parola i senatori BRUNO (*FI-PdL XVII*) e CALDEROLI (*LN-Aut*) per porre quesiti a cui risponde il professor VIOLANTE.

Successivamente svolge un intervento la professoressa Michela MANETTI.

Prendono la parola i senatori BRUNO (*FI-PdL XVII*) e PAGLIARI (*PD*) per porre quesiti, nonché la PRESIDENTE per formulare alcuni rilievi.

Risponde la professoressa MANETTI.

Interviene, quindi, il professor Vincenzo LIPPOLIS.

Prendono la parola la senatrice FATTORI (*M5S*) e i senatori CRIMI (*M5S*) e PAGLIARI (*PD*) nonché la PRESIDENTE per porre quesiti.

Risponde il professor LIPPOLIS.

Svolge, quindi, il suo intervento il professor Massimo LUCIANI.

Prendono la parola la PRESIDENTE per formulare alcune osservazioni, nonché il senatore PAGLIARI (*PD*) per porre un quesito, a cui risponde il professor LUCIANI.

Interviene, quindi, il professor Beniamino CARAVITA DI TORITTO.

Prende la parola la PRESIDENTE per porre quesiti.

Risponde il professor CARAVITA DI TORITTO.

Successivamente, svolgono i loro interventi i professori Tommaso Edoardo FROSINI, Vincenzo TONDI DELLA MURA, Aldo GIANNULI, Giuseppe CALDERISI e Francesco CLEMENTI.

Formula un'osservazione il senatore CALDEROLI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Resoconto stenografico

-

La seduta termina alle ore 17,50.

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (ant.) del 13/05/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014
150ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stelio Mangiameli, il professor Francesco Cerrone, il professor Alessandro Pace e il professor Stefano Rodotà.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene il professor Stelio MANGIAMELI.

Prendono la parola il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) e la PRESIDENTE per porre quesiti, a cui risponde il professor MANGIAMELI.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) formula un quesito da intendersi rivolto sia al professor Mangiameli, sia ai professori che interverranno successivamente.

Svolgono i loro interventi i professori Francesco CERRONE, Stefano RODOTÀ e Alessandro PACE.

La PRESIDENTE prende la parola per formulare un'osservazione.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.
Comunica inoltre che il professor Gustavo Zagrebelsky, che non è potuto intervenire personalmente all'audizione, ha inviato una memoria scritta, che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Resoconto stenografico

La seduta termina alle ore 11,20.

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 151 (pom.) del 13/05/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014
151ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MORRA
indi della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giandomenico Falcon, il professor Stefano Ceccanti, la professoressa Ida Nicotra, il professor Roberto Zaccaria e il professor Luigi Ferrajoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche***
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra il decreto-legge n. 73 del 12 maggio 2014, che si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2015 la scadenza, prevista per il 31 marzo 2014, dell'attività del commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni

Campania e Puglia, in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli.

Con l'articolo 2 si prevede il subentro al commissario, già individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda, del coordinatore di un'apposita struttura istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da nominare con decreto ministeriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'attività di tale struttura è prevista fino alla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L'articolo 3 concerne disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma, nonché dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo. Si prevede, pertanto, che fino al 31 luglio 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.

Infine, l'articolo 4 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Rilevato che il decreto-legge in esame reca misure urgenti di proroga dei commissariamenti in atto, al fine di consentire il completamento di opere pubbliche nelle Regioni Campania e Puglia, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORRA introduce i lavori.

Intervengono i professori Giandomenico FALCON e Stefano CECCANTI, nonché la professoressa Ida NICOTRA.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

Svolgono i loro interventi i professori Roberto ZACCARIA e Luigi FERRAJOLI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Resoconto stenografico

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, a seguito delle modifiche apportate dalla Conferenza dei Capigruppo al calendario dei lavori dell'Assemblea, le audizioni previste per le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 maggio non avranno luogo. Inoltre, poiché nella settimana antecedente le elezioni europee e amministrative del 25 maggio non sono previste sedute, il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato a martedì 27 maggio.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI (REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE)

La PRESIDENTE propone - su richiesta di alcuni rappresentanti dei Gruppi parlamentari - che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1429 (revisione della Parte II della Costituzione) sia prorogato alle ore 18 di mercoledì 28 maggio.

La Commissione consente.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

La PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta per le ore 8,30 di domani, 14 maggio, mentre la seduta già convocata per le ore 14 non avrà luogo.
Avverte, inoltre, che la seduta prevista per le ore 14 di giovedì 15 maggio non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (ant.) del 27/05/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014
153ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro Antonio Marzano, Presidente, e Franco Massi, Segretario generale, accompagnati da Salvatore Bosco, Vice Presidente, Stefano Bruni, Capo della Segreteria tecnica del Presidente, Valerio Gironi, Portavoce del Presidente; per l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia Arturo Manera, Vice Presidente, e Vincenzo Papadia, consulente, accompagnati da Clemente Dominici, Sindaco di Paganico Sabino e componente della Direzione; il professor Giuseppe De Vergottini

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di esperti, del Presidente del CNEL e di rappresentanti degli enti locali.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 maggio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene,in rappresentanza del CNEL, il presidente Antonio MARZANO.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) formula un quesito, a cui risponde il presidente MARZANO.

Interviene, quindi, il segretario generale del CNEL, Franco MASSI, per fornire ulteriori chiarimenti.

La PRESIDENTE dà la parola, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei piccoli Comuni d'Italia, al vice presidente Arturo MANERA.

Successivamente, interviene il consulente Vincenzo PAPADIA.

La PRESIDENTE, infine, dà la parola al professor Giuseppe DE VERGOTTINI, che svolge il suo intervento.

Prendono, quindi, la parola i senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) e PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nonché la PRESIDENTE, per porre quesiti e formulare considerazioni.

Il professor DE VERGOTTINI risponde ai quesiti posti.

Interviene la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) per formulare una considerazione.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.
Comunica inoltre che il professor Mario Dogliani, che non è potuto intervenire personalmente all'audizione, ha inviato una memoria scritta, che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Resoconto stenografico

La seduta termina alle ore 11,10.

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 27/05/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014
154ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione Province Italiane, Antonio Saitta, Presidente, accompagnato da Leonardo Muraro, Vice Presidente Vicario e Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Baccelli, componente dell'Ufficio di Presidenza e Presidente della Provincia di Lucca, Piero Antonelli, Direttore Generale, Claudia Giovannini, Vice Direttore, Gaetano Palombelli, funzionario e Barbara Perluigi, responsabile Ufficio Stampa; il professor Agatino Cariola, il professor Augusto Barbera, il professor Luca Antonini e il professor Valerio Onida.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI (REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE)

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) sottolinea che le audizioni in corso di svolgimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma costituzionale offrono interessanti spunti di riflessione. Sarebbe opportuno, quindi, rinviare almeno di una settimana il termine per la presentazione degli emendamenti, anche per consentire ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato di concordare una posizione comune.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) si associa alla richiesta del senatore Bruno. Osserva, infatti, che dalle audizioni sono emersi elementi di particolare rilievo, di cui si potrebbe tener conto nella elaborazione delle proposte emendative.

Si associa alla richiesta il senatore Giovanni MAURO (*GAL*).

La senatrice LO MORO (*PD*), pur precisando che sarebbe preferibile non differire il termine per la presentazione degli emendamenti precedentemente stabilito, dichiara la propria disponibilità a convenire sulla richiesta del senatore Bruno.

La PRESIDENTE ricorda che, dopo la conclusione della discussione generale, è trascorso un periodo di tempo piuttosto ampio. Pertanto, propone che il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al disegno di legge costituzionale n. 1429, adottato come testo base per il seguito dell'esame, sia prorogato alle ore 18 di giovedì 29 maggio.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di esperti e di rappresentanti degli enti locali

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Intervengono i professori Agatino CARIOLA e Augusto BARBERA.

Prende la parola la PRESIDENTE per formulare un'osservazione.

Successivamente, intervengono i professori Luca ANTONINI e Valerio ONIDA.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,05.

La PRESIDENTE dà la parola, in rappresentanza dell'Unione delle Province italiane, al presidente Antonio SAITTA, che svolge il suo intervento.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Resoconto stenografico

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/05/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014
155ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Regione Lombardia, Roberto Maroni, Presidente, accompagnato da Luca Dainotti, Dirigente dell'Unità organizzativa riforme istituzionali e riordino degli enti territoriali della Presidenza; per Confindustria, Gaetano Maccaferri, Vice Presidente per le Politiche regionali e semplificazione, accompagnato da Antonio Matonti, Direttore Affari legislativi, Rocco Cifarelli, Direzione Affari legislativi, Giuseppe Urbano, Direzione Affari legislativi, Francesca Francario, Direzione Relazioni esterne, Chiara Papaduli, Direzione Relazioni esterne; per l'ANCI, Piero Fassino, Presidente, accompagnato da Veronica Nicotra, Segretario Generale; il professor Antonio D'Aloja, il professor Pier Luigi Portaluri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (n. COM (2014) 163 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 65)

Il relatore MARAN (*SCpI*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione per regolare l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri che intendano viaggiare in più Paesi dell'area Schengen senza fermarsi per più di novanta giorni in nessuno di essi.

Nel quadro della cooperazione intergovernativa Schengen, sono state stabilite norme dettagliate in merito all'ingresso dei cittadini di Paesi terzi nell'Unione europea e al loro soggiorno per una durata massima di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi, ulteriormente sviluppate e consolidate a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. Per periodi superiori ai 90 giorni, i cittadini di Paesi terzi devono ottenere lo *status* di residenti in uno degli Stati membri e richiedere un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata. Tuttavia, dopo l'ampliamento dell'*acquis* di Schengen a 26 Paesi, si è resa necessaria l'introduzione di un'autorizzazione che consenta una permanenza in tale area per più di tre mesi.

L'obiettivo della proposta è dunque quello di colmare tale vuoto legislativo in via definitiva, attraverso l'istituzione di un nuovo tipo di visto per un soggiorno previsto in due o più Stati membri, che duri più di 90 giorni ma non più di un anno, con possibilità di proroga fino a 2 anni, a condizione che il richiedente non intenda fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 in uno stesso Stato membro. Sono altresì stabilite le procedure di domanda e le condizioni di rilascio di tali visti di circolazione.

Segnala, infine, che il Ministero degli affari esteri ha espresso una valutazione positiva della proposta.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

La PRESIDENTE informa che non sono pervenute osservazioni, entro il termine stabilito, da parte della Commissione affari esteri e della Commissione politiche dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice dei visti dell'Unione (n. COM (2014) 164 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 66)

Il relatore MARAN (*SCpI*) illustra la proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rifondere e modificare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario dei visti.

Tale proposta è corredata da una valutazione d'impatto che, nel dare conto degli esiti della consultazione delle parti interessate, ha individuato due principali aree problematiche nell'applicazione del codice: la lunghezza, i costi e la gravosità delle procedure per il rilascio dei visti e la insufficiente copertura geografica dei trattamenti delle domande di visto. Per ovviare a tali difficoltà, si propone di prevedere il progressivo rilascio di visti per ingressi multipli, con validità maggiore, ai viaggiatori abituali registrati nel sistema di registrazione dei visti. Si prevede anche di introdurre il concetto generale di "Centro Visti Schengen", che fornirebbe una definizione più flessibile e realistica rispetto a

determinate forme di cooperazione consolare, nonché quello di rappresentanza obbligatoria, secondo il quale, se lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto non è né presente né rappresentato in un dato Paese terzo, qualsiasi altro Stato membro presente in tale Paese sarebbe obbligato a trattare le domande di visto per suo conto. Inoltre, la Commissione sulla valutazione dell'attuazione del codice dei visti ha suggerito una serie di altre modifiche, principalmente di carattere tecnico, che sono recepite nella proposta di regolamento.

Ricorda che eventuali modifiche alla proposta in esame avrebbero conseguenze sulla concomitante proposta di regolamento che istituisce un visto di circolazione (COM (2014) 163). Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione a garantire le necessarie sinergie tra le due proposte durante il negoziato, tenendo altresì in conto la possibilità di fonderle in un'unica proposta di rifusione.

Segnala, infine, che il Ministero degli affari esteri ha espresso una valutazione positiva della proposta.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

La PRESIDENTE informa che non sono pervenute osservazioni, entro il termine stabilito, da parte della Commissione affari esteri e della Commissione politiche dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di esperti, di

rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e di Confindustria

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 maggio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Per la Regione Lombardia, interviene il presidente Roberto MARONI.

Prende la parola il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) per porre un quesito, a cui risponde il presidente MARONI.

Intervengono, quindi, i professori Antonio D'ALOIA e Pier Luigi PORTALURI.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) formula osservazioni e pone alcuni quesiti, a cui rispondono il professor D'ALOIA e il professor PORTALURI.

La PRESIDENTE dà la parola, in rappresentanza della Confindustria, al vice presidente per le politiche regionali e la semplificazione Gaetano MACCAFERRI.

Svolge quindi un intervento, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, il presidente Piero FASSINO.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Resoconto stenografico

La seduta termina alle ore 15,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 163 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc.* XVIII, n. 65)

La Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio,
si pronuncia in senso favorevole.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 164 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(*Doc.* XVIII, n. 66)

La Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,
si pronuncia in senso favorevole.

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom.) del 04/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014
157ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(131) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime***

(928) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Soppressione di enti intermedi***

(1373) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CRIMI ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici***

(1390) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARAN. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica***

(1407) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Doris LO MORO ed altri. - Modifica degli***

articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione

(1448) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paolo ROMANI ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province***

- e petizione n. 1124 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il sottosegretario PIZZETTI, al fine di consentire una rapida approvazione del testo, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti del relatore, che contengono modifiche di carattere formale. Le proposte avanzate da senatori di diversi Gruppi parlamentari tendono, infatti, ad ampliare il contenuto del testo di revisione costituzionale, limitato alla soppressione dell'ente Provincia dalla Costituzione. Oltre a rallentare l'*iter*, le questioni evidenziate con gli emendamenti riguardano aspetti di assoluto rilievo che sono stati discussi anche in sede di esame dei più organici progetti di riforma della Parte II della Costituzione, anch'essi all'esame della Commissione. Probabilmente è quella la sede più opportuna per discuterne e per individuare soluzioni quanto più possibile condivise.

Il relatore TORRISI (*NCD*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritira l'emendamento 2.1, pur ribadendo che la sua proposta di modifica è coerente con i contenuti del testo unificato predisposto dal relatore. Nel richiamare l'ampio dibattito svolto durante l'*iter* di approvazione della legge n. 56 del 2014, riguardante le Province e le Città metropolitane, osserva che sarebbe opportuno sopprimere ogni riferimento costituzionale alla Città metropolitana. Ricorda, infatti, che la riforma avviata dal Governo con quella legge mirava proprio alla semplificazione dell'architettura istituzionale, che dovrebbe essere articolata in tre livelli: Stato, Regioni e Comuni. Manifesta comunque la propria disponibilità a discutere della questione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge costituzionale di revisione della Parte II della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) accoglie l'invito del rappresentante del Governo e ritira gli emendamenti 4.2, 4.4, 4.5 e 4.7, al fine di accelerare l'approvazione del disegno di legge costituzionale di soppressione delle Province.

Esprime l'auspicio, tuttavia, che il rinvio ad altra sede delle questioni affrontate nelle proposte di modifica non preluda ad una ulteriore dilazione dei tempi di approvazione del testo. A tale proposito, ricorda che sul disegno di legge in esame è stata deliberata la dichiarazione d'urgenza.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 3.0.1 e 4.8.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira gli emendamenti 2.2 e 4.1.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo le osservazioni del sottosegretario Pizzetti, osserva che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi è già scaduto. Pertanto, chiede se il Governo intenda presentare proposte di modifica che recepiscano l'oggetto e la finalità degli emendamenti adesso ritirati.

Il sottosegretario PIZZETTI, in riferimento alle osservazioni del senatore Crimi, sottolinea che il

Governo concorda sulla necessità di una rapida approvazione del disegno di legge costituzionale.

Quanto alle considerazioni espresse dalla senatrice Lanzillotta, precisa che la questione delle Città metropolitane potrà essere valutata in modo più organico e approfondito in sede di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, in particolare con riferimento al secondo comma, lettera *p)*, dell'articolo 117.

Infine, in ordine alla richiesta del senatore Bruno, assicura che il Governo valuterà come esaminare e recepire, in sede di discussione del disegno di legge di riforma costituzionale, le questioni poste con gli emendamenti che sono stati ora ritirati.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 2.2, ritirato dal senatore Maran.

Il relatore TORRISI (*NCD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.2, in quanto l'attribuzione alla competenza regionale dell'ordinamento dell'area vasta potrebbe determinare un quadro normativo non omogeneo. È quindi preferibile che la materia sia discussa e approfondita nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di revisione della Parte II della Costituzione, anche perché in quella sede si interverrà, in misura significativa, sul Titolo V.

La PRESIDENTE concorda sulla opportunità di rinviare ogni decisione su una questione così sensibile, affinché il tema possa essere approfondito nell'ambito della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.

La senatrice LO MORO (*PD*) invita il senatore Calderoli a non insistere per la votazione dell'emendamento 2.2, che - pur essendo condivisibile e meritevole di approfondimento - anticipa impropriamente una discussione che dovrà essere svolta nell'ambito della riforma della Parte II della Costituzione.

Il sottosegretario PIZZETTI rinnova l'invito a ritirare tutti gli emendamenti, precisando che ciò non rivela una contrarietà del Governo sulle proposte di modifica.

A suo avviso, infatti, le Regioni dovrebbero essere coinvolte nella disciplina delle funzioni di governo dell'area vasta. Appaiono però necessari ulteriori approfondimenti per definire la competenza in materia di ordinamento di quell'ente.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 1, pubblicato in allegato.

Il senatore TREMONTI (*GAL*) esprime alcune perplessità sulla scelta di politica legislativa che è stata compiuta. A suo avviso, la legge di revisione costituzionale per la soppressione dell'ente provincia avrebbe dovuto precedere ogni intervento legislativo ordinario volto a definire le funzioni degli enti soppressi. La scelta di rinviare alla più generale revisione della Parte II della Costituzione un intervento chiarificatore circa la competenza legislativa in materia di ordinamento e di funzioni dell'area vasta accresce le perplessità sulla coerenza del sistema normativo e del quadro istituzionale di riferimento.

La PRESIDENTE, nel comprendere la *ratio* delle osservazioni del senatore Tremonti, sottolinea che il disegno di legge costituzionale in esame si è reso necessario appunto per offrire una copertura di rango costituzionale alla norma di soppressione delle Province. Tuttavia, poiché sulla questione del governo dell'area vasta interviene anche il progetto di riforma del Titolo V della Costituzione, appare inopportuno vincolare - anche soltanto con un ordine del giorno - i termini della discussione, che sarà

più opportunamente svolta in quella sede.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 2.100.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.100 è accolto.

In assenza del proponente, l'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

Il relatore TORRISI (*NCD*) esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 1.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene non condivisibile l'adozione di un ordine del giorno su una materia che è ancora in corso di approfondimento. Pertanto, pur comprendendo il rilievo delle questioni coinvolte, annuncia un voto contrario.

Il senatore MARAN (*SCpI*) dichiara il proprio voto contrario sull'ordine del giorno n. 1, riservandosi di riproporre, in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429, la questione della competenza regionale in materia di definizione delle funzioni e dell'ordinamento dell'area vasta.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 1 è respinto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Torrisi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 131 e connessi, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro***

territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non***

inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 maggio.

La PRESIDENTE avverte che i senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie, escluso il senatore Calderoli, in quanto relatore del provvedimento in esame, hanno dichiarato di sottoscrivere gli emendamenti presentati dal senatore Candiani.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), prendendo la parola sull'ordine dei lavori, osserva che il ministro Boschi dovrebbe intervenire in Commissione per esprimere la posizione del Governo sulle questioni emerse nel corso del dibattito. In particolare, i temi più discussi, sui quali sarebbe opportuno un intervento chiarificatore, sono il numero dei deputati, la composizione, le modalità di elezione e le funzioni del Senato, oltre alla complessa questione del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni. Solo all'esito di un'interlocuzione franca con il Governo, i relatori potranno formulare emendamenti sui quali potrebbe essere possibile una significativa convergenza dei Gruppi parlamentari.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura che sarà sua cura informare il Ministro, che, in ogni caso, ha mostrato piena disponibilità al confronto in Commissione, partecipando a molte sedute, comprese alcune riservate all'indagine conoscitiva. Il Governo, inoltre, ha sempre assicurato apertura a considerare proposte migliorative del testo all'esame.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea che il Governo, al contrario, non ha manifestato alcuna intenzione di accogliere le proposte di modifica avanzate, con spirito di collaborazione, nel corso della discussione generale. In particolare, non appaiono chiare le ragioni della contrarietà alla elezione del Senato a suffragio universale e diretto, come pure alla diminuzione del numero dei deputati. Su questi aspetti, quindi, sarebbe opportuno che il Ministro fornisca un chiarimento in Commissione.

Il senatore MARAN (*SCpI*) rileva che gli emendamenti a sua firma, finalizzati sostanzialmente a riconoscere al Senato un ruolo politico di collegamento con i territori, secondo il modello tedesco, prefigurano diverse soluzioni, a seconda dell'impostazione che sarà prescelta. Pertanto, un chiarimento sulle linee guida che dovranno orientare la discussione consentirebbe una riduzione del numero degli emendamenti e, conseguentemente, favorirebbe una accelerazione dell'*iter* parlamentare.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che sia necessario, innanzitutto, individuare in Commissione le questioni che i Gruppi parlamentari ritengono di particolare rilievo, in riferimento alle quali, solo in un secondo momento, il Governo chiarirà il proprio orientamento.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) sottolinea che, in primo luogo, è necessario risolvere alcune questioni di carattere politico. A tale proposito, sarebbe opportuno che il Ministro informi la Commissione circa gli esiti dell'incontro informale con i rappresentanti del Partito democratico, di cui è stata data notizia sugli organi di stampa.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene che debba essere il Parlamento ad assumere l'iniziativa e a scegliere quali linee di indirizzo seguire per la riforma costituzionale, al fine di predisporre un testo quanto più possibile condiviso. Del resto, la Commissione ha già approvato un ordine del giorno che si distanzia significativamente dal contenuto del disegno di legge costituzionale n.1429, sul quale, peraltro, sono stati svolti interventi complessivamente molto critici in discussione generale.

Auspica che i singoli componenti della Commissione collaborino con senso di responsabilità, al di là di ogni logica di schieramento politico.

Il senatore CRIMI (*M5S*) precisa che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono volti a modificare il testo del Governo secondo le linee di indirizzo approvate con l'ordine del giorno del senatore Calderoli. Sottolinea, in particolare, che per il Movimento 5 Stelle è irrinunciabile l'elezione diretta del Senato.

Infine, ritiene necessario chiarire l'orientamento del Governo che - pur avendo assicurato ampia disponibilità ad accogliere le proposte di modifica d'iniziativa parlamentare - ha imposto alla sua maggioranza l'adozione del disegno di legge n. 1429 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) reputa contraddittorio pretendere che il Governo chiarisca il proprio orientamento, in presenza di un disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, peraltro adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame.

Piuttosto, il Parlamento potrebbe esercitare le proprie prerogative, assumendo le decisioni politiche su tutte le questioni più significative che riguardano il complesso tema della riforma costituzionale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritiene indispensabile che il Governo chiarisca la propria posizione, soprattutto su alcune questioni dirimenti, per consentire ai Gruppi parlamentari di indicare gli emendamenti a cui annettere particolare rilevanza e ai relatori di individuare i temi su cui la Commissione potrebbe raggiungere un'intesa. Infatti, l'illustrazione dei singoli emendamenti richiederebbe tempi di discussione eccessivamente ampi, in considerazione del rilevante numero di proposte di modifica presentate.

Il sottosegretario PIZZETTI sottolinea che il Governo ha già espresso il proprio orientamento, presentando un disegno di legge costituzionale che è stato adottato dalla Commissione come testo base e che, tuttavia, può essere ancora modificato. La disponibilità a valutare eventuali proposte migliorative non è solo formale, sebbene su alcune questioni l'ambito di intervento sia limitato. In particolare, per quanto attiene la composizione del Senato, il Governo ha da subito manifestato un convinto orientamento in favore dell'elezione indiretta.

Precisa, infine, che - essendo consapevole del carattere composito della maggioranza che sostiene l'Esecutivo - sarebbe opportuno ricercare le basi per un più ampio consenso e, a tal fine, confida nel contributo dei relatori.

La PRESIDENTE precisa che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge adottato quale testo base. I relatori si riservano di presentare, in una fase successiva, proposte di modifica, nel tentativo di giungere alla definizione di un testo, sul quale possa maturare un consenso quanto più possibile condiviso.

Il senatore TREMONTI (*GAL*), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, rileva che i profondi mutamenti storici e geopolitici che hanno caratterizzato la storia europea e mondiale degli ultimi anni, impongono una revisione profonda dell'assetto costituzionale. In particolare, sottolinea il progressivo declino del partito politico, come pure la nascita dell'Unione europea e il conseguente, significativo trasferimento di porzioni di sovranità dagli Stati nazionali all'ordinamento comunitario. A questi fenomeni occorre, a suo avviso, aggiungere l'esplosione di una crisi economica e finanziaria di proporzioni molto ampie, che ha inciso notevolmente sulle democrazie contemporanee e sul rapporto fra Stato e cittadini. Di fronte ad eventi di tale portata, il processo di riforma costituzionale non può limitarsi al superamento del bicameralismo perfetto e alla revisione del riparto di competenze

legislative fra lo Stato e le Regioni, ma deve necessariamente investire la forma di governo. Solo se il Parlamento sarà capace di mutare profondamente l'assetto dei poteri, sarà stata colta l'occasione offerta dai radicali mutamenti sociali ed economici in atto.

Richiamando il contenuto di alcuni emendamenti presentati, che peraltro riproducono i disegni di legge costituzionale n. 1480 e 1414, a sua firma, auspica il passaggio ad una forma di governo che preveda un significativo rafforzamento dei poteri del *Premier*, fondati su una sua diretta legittimazione popolare. Coerentemente, il Presidente della Repubblica dovrebbe rappresentare un istituto di garanzia. A tal fine, propone che il Capo dello Stato sia eletto per due anni e una sola volta. Inoltre, chi ha rivestito quella carica non dovrebbe assumere più altre cariche elettive o di governo.

Il rafforzamento dei poteri del Governo dovrebbe poi essere completato, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri anche il potere di sciogliere le Camere.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti del senatore Tremonti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) sottolinea che gli emendamenti da lui presentati ripropongono il contenuto del disegno di legge costituzionale n. 1355, volto a superare il bicameralismo paritario, mediante una differenziazione dei compiti assegnati alle due Camere. Pertanto, alla Camera dei deputati, che resta titolare del rapporto di fiducia con il Governo, è attribuita la funzione legislativa per gran parte della legislazione ordinaria, per l'esame dei decreti-legge e per la sessione di bilancio; inoltre, avrà competenza anche su tutti gli atti ispettivi e su quelli di indirizzo politico. Il Senato, invece, svolgerà una funzione di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, mediante l'assegnazione della competenza sulle materie di legislazione concorrente, e con l'Unione europea, mediante l'assegnazione dei disegni di legge di recepimento e attuazione della normativa comunitaria. Inoltre, solo al Senato spetteranno il potere di indagine e di inchiesta parlamentare.

Propone, infine, di ridurre il numero dei parlamentari, prevedendo che ambedue le Camere siano composte di duecentocinquanta membri ciascuna, oppure prevedendo trecentocinquanta deputati e centocinquanta senatori.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) illustra due emendamenti a sua firma, che intendono recepire l'istanza della società civile, manifestata *on line* sul portale del Movimento 5 Stelle, per una maggiore partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del Paese. Pertanto, propone di modificare, rispettivamente, gli articoli 21 e 48 della Costituzione, al fine di garantire il libero accesso a *Internet* e consentire l'esercizio del diritto di voto anche attraverso modalità informatiche e telematiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 131, 928, 1373, 1390, 1407, 1448

G/131-928-1373-1390-1407-1448/1/1
CALDEROLI
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 131 e connessi, assume la seguente linea d'indirizzo:

impregiudicate le competenze in tema di princìpi generali sull'ordinamento degli enti locali, occorre attribuire alla competenza legislativa regionale la disciplina delle funzioni di area vasta.

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (pom.) del 10/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
158ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto ai senatori Collina e Romano, che entrano a far parte della Commissione, in sostituzione, rispettivamente, della senatrice De Monte, eletta al Parlamento europeo, e del senatore Mario Mauro.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) auspica che, nell'attuale contesto politico e parlamentare, non si verifichino ulteriori sostituzioni in Commissione, soprattutto nel caso in cui tali scelte coinvolgano componenti che hanno già manifestato posizioni critiche su alcuni aspetti del progetto di riforma costituzionale di iniziativa del Governo. Ciò, infatti, a suo avviso, potrebbe rappresentare un improprio condizionamento della libertà di espressione dei singoli senatori e delle prerogative del parlamentare.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni della senatrice De Petris, sottolinea l'inopportunità di modificare la composizione della Commissione in una fase già piuttosto avanzata del dibattito sulle riforme costituzionali, sulle quali sono state espresse posizioni divergenti e

talvolta critiche anche da parte di alcuni senatori di maggioranza.

La PRESIDENTE sottolinea che la designazione di propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti è una prerogativa che, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, è riconosciuta ai Gruppi parlamentari ed è espressione della loro autonomia.

Il senatore ROMANO (*PI*) si associa alle considerazioni della Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo. Questi sono volti, innanzitutto, a riconoscere a livello costituzionale una clausola di salvaguardia che faccia espressamente salve le prerogative delle Regioni ad autonomia speciale, rafforzando forme di collaborazione e di coordinazione tra queste ultime e lo Stato.

In secondo luogo, precisa che le proposte di modifica relative alla composizione del Senato tendono ad attribuire alle singole Regioni, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta, la scelta sulle modalità di elezione dei componenti del nuovo Senato.

Infine, ritiene che debbano essere elencate in modo dettagliato le materie di competenza esclusiva statale e quelle riconducibili alla competenza generale delle Regioni, come peraltro prospettato nell'ordine del giorno del senatore Calderoli. Ritiene però opportuno che la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale possa essere esercitata dalle Regioni, non solo in presenza di una delega da parte dello Stato, ma anche nel caso in cui siano le stesse Regioni a farne richiesta.

Il senatore D'ALI' (*NCD*), nell'illustrare i propri emendamenti, ritiene che sia opportuno rivisitare profondamente l'assetto istituzionale del Paese, riducendo i livelli di governo e, conseguentemente, i centri di spesa sul territorio. A tal fine, alcuni emendamenti a sua firma propongono di ridurre a sei il numero delle Regioni e di introdurre solo tre aree metropolitane, corrispondenti alle città di Roma,

Milano e Napoli. In tal modo, si porterebbe coerentemente a compimento la revisione del Titolo V della Costituzione avviata nel 2001.

In alternativa, applicando un criterio di flessibilità nel governo del territorio, le funzioni relative ad alcuni servizi essenziali, quali la sanità e il trasporto pubblico, come pure quelle riguardanti l'utilizzo dei fondi europei, potrebbero essere svolte in forma associata, per bacini di utenza non inferiori a cinquemila abitanti. Alla semplificazione amministrativa così ottenuta, infatti, conseguirebbe la realizzazione di economie di scala e, quindi, una consistente riduzione della spesa pubblica.

Infine, illustra un emendamento che propone di introdurre il meccanismo della sfiducia costruttiva nello Statuto speciale della Regione siciliana, da applicare una sola volta nel corso della legislatura regionale, al fine di sottoporre a verifica l'operato del Presidente della Regione.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) illustra alcuni emendamenti a sua firma. L'emendamento 4.48 prevede che deputati e senatori possano impugnare davanti alla Corte costituzionale le deliberazioni della Camera di appartenenza. Con l'emendamento 8.103, invece, si stabilisce che la funzione legislativa ordinaria sia esercitata tramite l?adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni, oppure per materie e funzioni omogenee, e che le successive modifiche siano introdotte mediante novelle a quei testi. L'emendamento 13.22 modifica l'articolo 78 della Costituzione, prevedendo che le Camere possano deliberare, oltre allo stato di guerra, anche le missioni all?estero delle forze armate.

Illustra, quindi, l'emendamento 26.298, che prevede la possibilità per le Regioni, nell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale, di integrare o precisare la disciplina statale, purché nei limiti delle norme generali. Con l'emendamento 28.154, si sottolinea che l'attribuzione di funzioni pubbliche tra i livelli di governo del territorio non debba essere disgiunta dal conferimento delle risorse necessarie per il loro esercizio. L'emendamento 28.162 riconosce allo Stato la facoltà di introdurre misure premiali o un regime finanziario più favorevole per le Regioni che abbiano adeguato la normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale.

Infine, si sofferma sull'emendamento 34.0.1, con cui si prevede che le leggi di revisione costituzionale siano comunque sottoposte a *referendum* popolare. Tale norma, a suo avviso, è particolarmente rilevante, soprattutto in caso di elezione indiretta del Senato, in quanto sancisce la piena sovranità popolare in tema di modifiche alla Costituzione.

Il senatore MARAN (*SCpI*) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, in riferimento alla composizione e alle funzioni del nuovo Senato, propongono soluzioni differenti, in relazione alla linea di indirizzo che sarà prescelta. In particolare, auspicando che al Senato sia attribuita una funzione di raccordo con gli enti territoriali, ritiene che le delegazioni regionali debbano essere proporzionali alle rispettive popolazioni, ma debbano esprimere un voto unitario.

Nel caso che prevalga l'ipotesi di assegnare al Senato un ruolo di garanzia, invece, altre proposte emendative introducono correzioni di singole disposizioni del testo base, soprattutto con riferimento alla elezione di alcuni organi di assoluto rilievo nell'assetto istituzionale, in particolare il Presidente della Repubblica e i giudici della Corte costituzionale.

Gli emendamenti riferiti al Titolo V, infine, sono principalmente volti a reintrodurre le materie di competenza concorrente e a prevedere, anche nel nostro ordinamento, le leggi organiche.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si sofferma sull'emendamento 01.6, che propone il riconoscimento - attraverso un espresso inserimento nella prima parte della Costituzione - del diritto alla resistenza avverso i pubblici poteri, quando essi violino, con propri atti o comportamenti, le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini. Ricorda che questa proposta fu oggetto di riflessione e di dibattito in Assemblea Costituente, in particolare per impulso di Giuseppe Dossetti che, in alcuni interventi, manifestò convintamente il suo orientamento favorevole.

Sarebbe opportuno, a suo avviso, espressamente prevedere che il cittadino abbia non solo il diritto di

godere dei diritti di libertà riconosciuti dalla Costituzione, ma anche di resistere a interventi dell'autorità che, nell'esercizio del suo potere di imperio, possano incidere negativamente sull'esercizio di quei diritti. A suo avviso, un principio di tale tenore potrebbe essere anche un valido strumento per favorire la lotta alla corruzione.

La senatrice LO MORO (*PD*), riservandosi di illustrare nelle prossime sedute le altre proposte di modifica, si sofferma sull'emendamento 1.0.11, volto a ridurre il numero dei deputati. A suo avviso, infatti, la sola diminuzione del numero dei senatori determinerebbe una accentuata disparità tra i due organi costituzionali e, conseguentemente, potrebbe compromettere l'equilibrio istituzionale. Ricorda che, pur nell'ambito del superamento del bicameralismo paritario, i progetti di riforma costituzionale attribuiscono al Senato funzioni differenti, rispetto alla Camera, ma comunque essenziali per la vita democratica del Paese, come l'elezione del Presidente della Repubblica o quella dei giudici della Corte costituzionale. L'esigenza di assicurare un maggiore equilibrio e una proporzione più congrua tra il numero dei deputati e quello dei senatori appare, in tale contesto, di assoluto rilievo, perché, in caso contrario, si rischierebbe di attribuire alla sola maggioranza parlamentare il potere di scegliere in modo autosufficiente gli organi di garanzia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) dell'11/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
159ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni***

del Parlamento

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il***

superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) illustra gli emendamenti a sua firma, che mirano essenzialmente a definire una diversa articolazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni e a modificare il testo base, per quanto riguarda le funzioni e la composizione del nuovo Senato.

Con riferimento alla revisione del Titolo V, nel ritenere condivisibile la soppressione della competenza concorrente, rileva l'opportunità di superare la separazione tra norme di principio e norme di dettaglio, che - a suo avviso - è la principale causa del contenzioso verificatosi tra Stato e Regioni a seguito della riforma del 2001. Sarebbe preferibile, invece, riconoscere un carattere residuale alla potestà legislativa regionale, prevenendo l'insorgere di conflitti di competenza attraverso il buon funzionamento del Senato delle Autonomie come luogo di raccordo e coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio.

Quanto alla composizione del nuovo Senato, ritiene necessario recuperarne il carattere elettivo, in ragione dell'attribuzione anche a questa Camera di una competenza legislativa a livello nazionale e, soprattutto, del potere di revisione costituzionale.

Formula osservazioni critiche sulla modifica dell'articolo 67 della Costituzione introdotta nel testo base: a suo avviso, sarebbe preferibile mantenere, anche per i senatori, il riferimento alla rappresentanza della Nazione, che costituisce il presupposto del divieto di mandato imperativo e offre maggiori garanzie di unità e indivisibilità della Repubblica, pur nella valorizzazione delle autonomie locali, come stabilito dall'articolo 5 della Costituzione.

Infine, ricorda che la procedura di adesione all'*acquis* comunitario presuppone l'esistenza di un organismo quale il CNEL, che consenta il confronto tra le categorie produttive e sia in grado di svolgere funzioni di consulenza nei confronti del Governo su argomenti specifici. A tale conclusione, del resto, era giunta anche la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema.

Il senatore GOTOR (*PD*), dopo aver sottolineato la necessità di procedere a una riforma complessiva dell'assetto istituzionale, attesa ormai da tempo, per colmare la distanza determinatasi negli ultimi anni tra cittadini e istituzioni, illustra alcuni emendamenti di cui è firmatario.

Sottolinea che alcune proposte di modifica, in particolare, sono dirette a rafforzare gli strumenti di democrazia diretta e a introdurre maggiori garanzie di equilibrio nella elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del CSM, anche in considerazione della connotazione maggioritaria della legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati.

Nel ritenere incomprensibile o altrimenti strumentale la contrapposizione determinatasi in Parlamento e nel dibattito pubblico sulla questione della elezione indiretta dei componenti del nuovo Senato, osserva che tale previsione è coerente con la differenziazione delle funzioni della seconda Camera. Il nuovo sistema, peraltro, è già ampiamente sperimentato in altri Paesi europei, ove sono in funzione Senati delle autonomie.

Quanto alla composizione del nuovo Senato, propone che questa sia integrata - secondo il modello francese - da senatori eletti da ciascuna Regione nell'ambito di un collegio elettorale formato da componenti del consiglio regionale e dei consigli comunali dei Comuni della Regione, nonché dai deputati eletti nella medesima Regione. La provenienza da uno stesso collegio elettorale assegnerebbe, quindi, pari legittimità ai nuovi senatori e consentirebbe di rafforzare - in capo al Senato - il ruolo di rappresentanza delle autonomie locali.

Inoltre, ritiene opportuno che il numero dei senatori di nomina presidenziale, che dovrebbero restare in carica per nove anni, sia ridotto a cinque. Tuttavia potrebbe essere equilibrata, a suo avviso, una soluzione che, in ragione dell'abolizione della carica di senatori a vita, preveda la nomina di dieci senatori che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, artistico, scientifico e letterario.

Osserva che sarebbe preferibile lasciare inalterata la denominazione di Senato della Repubblica, per sottolinearne il carattere unitario di rappresentanza della Repubblica, seppure articolato in una

molteplicità di livelli e di autonomie, a cui sarebbero assegnate anche funzioni di controllo sull'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione delle politiche pubbliche. Ritiene opportuno introdurre anche in Costituzione la previsione che le leggi debbano avere un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Per una migliore funzionalità della Camera dei deputati e per ragioni di contenimento dei costi della politica, ritiene necessario diminuire anche il numero dei deputati a cinquecento, soprattutto al fine di garantire un più equilibrato rapporto tra Camera e Senato in sede di elezione degli organi di garanzia.

Illustra, quindi, le proposte emendative volte a rafforzare gli istituti di garanzia e la tutela della minoranze. A tal fine, si prevede che un terzo dei componenti di ciascuna Camera possa impugnare davanti alla Corte costituzionale una legge, prima della sua promulgazione; si attribuiscono al Senato poteri di inchiesta su temi di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali; si stabilisce che il Presidente della Repubblica sia eletto con maggioranza qualificata e che, solo a partire dal decimo scrutinio, sia sufficiente la maggioranza assoluta.

Infine, si propone che tre giudici della Corte costituzionale siano scelti dal Senato e due dalla Camera dei deputati, al contrario di quanto previsto dal testo base.

All'elezione dei membri laici del CSM, invece, ciascuna Camera dovrebbe provvedere autonomamente, il Senato per un terzo, la Camera per due terzi, e non più in seduta comune.

Infine, si sofferma sulle proposte di modifica dirette a rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita democratica, attraverso l'introduzione del *referendum* propositivo a fronte della richiesta di un milione di cittadini, la previsione di un *quorum* flessibile per il *referendum* abrogativo e la sottoposizione a *referendum* confermativo di tutti i disegni di legge di revisione costituzionale, anche nel caso in cui si raggiunga in Parlamento la maggioranza dei due terzi.

Conclude, auspicando che la divergenza di opinioni su alcuni specifici aspetti del disegno di legge non pregiudichi l'approvazione, ormai non più rinviabile, della riforma costituzionale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), nell'illustrare le proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, sottolinea la contraddittorietà del tentativo di prevedere una Camera delle autonomie territoriali e di assegnarle tuttavia pari dignità rispetto all'altro ramo del Parlamento. Se si mantiene un sistema bicamerale, a suo avviso, è necessario bilanciare i poteri delle due Camere e riconoscere ai loro membri la stessa legittimazione. A tal fine, ritiene opportuno che sia ripristinata l'elezione diretta del Senato, poiché ad esso sono assegnate funzioni comunque essenziali per la vita democratica, pur nell'ottica del superamento del bicameralismo paritario.

Inoltre, per conseguire obiettivi di contenimento della spesa, sarebbe opportuno diminuire il numero dei deputati a quattrocento e quello dei senatori a duecento. Alle due Camere dovrebbero essere assegnati funzioni differenti, ma in via esclusiva: il Senato, in particolare, dovrebbe occuparsi delle relazioni internazionali e delle questioni attinenti l'ordinamento comunitario e la tutela ambientale, nonché esercitare un ruolo di controllo e garanzia.

Quanto alla revisione del Titolo V, illustra l'emendamento 25.38, con cui si prevede che la modifica degli Statuti speciali possa avvenire solo previa intesa tra lo Stato e la Regione o la Provincia autonoma interessata. Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 28.151 e 28.159, volti a riconoscere, a livello costituzionale, le peculiarità connesse alla insularità, con conseguente applicazione della normativa fiscale riservata ai territori extradoganali e la previsione di interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale.

La senatrice D'ADDA (*PD*) sottolinea che, nel procedere alla necessaria riforma dell'assetto istituzionale, è importante restituire ai cittadini la facoltà di scegliere i propri rappresentanti, al fine di riavvicinarli alle istituzioni e coinvolgerli maggiormente alla vita democratica del Paese.

A tal fine, ritiene opportuno modificare la legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati e ripristinare il carattere elettivo del Senato; inoltre, è ormai imprescindibile l'introduzione, anche per le

elezioni politiche nazionali, del principio della parità di genere, come previsto dall'emendamento 1.0.25.

Propone di diminuire il numero di deputati e senatori, sull'esempio dei Parlamenti degli altri Paesi europei, per una maggiore funzionalità ed efficienza. A suo avviso, è necessario che al Senato - che dovrebbe conservare l'attuale denominazione - siano attribuite funzioni di garanzia e controllo, importanti per un corretto bilanciamento tra poteri istituzionali, nonché competenze legislative in materia di diritti fondamentali dei cittadini. Sarebbe preferibile, infatti, sottrarre i temi etici e sensibili alla decisione della maggioranza politica.

A proposito della revisione del Titolo V, ritiene inopportuno correggere gli effetti distorsivi della riforma del 2001 attraverso una nuova centralizzazione delle funzioni legislative precedentemente attribuite alle Regioni. Ad esse, infatti, dovrebbe essere confermata la competenza sulle questioni concernenti i territori, secondo il principio di sussidiarietà verticale.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra, in particolare, una proposta, volta ad introdurre anche per senatori e deputati il limite dei due mandati, mutuandolo dalle norme previste per l'elezione dei sindaci. Un terzo mandato sarebbe possibile solo nel caso di fine anticipata della legislatura. Tale previsione, a suo avviso, dovrebbe essere estesa ad ogni carica pubblica elettiva, in quanto previene i fenomeni di malversazione e corruzione.

Inoltre, propone che sia prevista a livello costituzionale l'incompatibilità dell'ufficio di senatore e deputato con qualsiasi carica pubblica.

Il senatore RUTA (*PD*) illustra l'emendamento 1.12, che recepisce il contenuto del disegno di legge costituzionale n. 238, a sua firma, ed è volto a semplificare l'assetto costituzionale, prevedendo la soppressione del Senato e la riduzione del numero dei deputati a quattrocentotrenta.

Inoltre, propone una significativa modifica del procedimento legislativo. È prevista, infatti, la pubblicazione obbligatoria dei disegni di legge approvati dalle Commissioni, per consentire che, entro quindici giorni, le rappresentanze dei poteri locali territoriali, di istituzioni ed enti pubblici, delle forze sociali, economiche e produttive, nonché singoli cittadini formulino le proprie osservazioni. Tali rilievi possono essere recepiti in forma di emendamento, oppure allegati al testo trasmesso all'Assemblea per l?esame definitivo.

Le leggi di revisione costituzionale, infine, dovrebbero essere in ogni caso sottoposte a *referendum* confermativo. In tal modo, si riconoscerebbe ai cittadini la facoltà di incidere effettivamente sul processo di formazione delle leggi.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) osserva che la presentazione di un elevato numero di proposte di modifica a propria firma, oltre a quelle formulate dal proprio Gruppo, evidenzia la volontà di contribuire in modo costruttivo all'approvazione di una riforma costituzionale ampiamente condivisa, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso della discussione generale, e in grado di superare effettivamente le distorsioni prodotte dall'attuale sistema istituzionale.

Si sofferma, quindi, sul complesso degli emendamenti presentati, riservandosi di illustrarli dettagliatamente in sede di esame dei singoli articoli.

Innanzitutto, ritiene opportuno ridurre anche il numero dei deputati, oltre a quello dei senatori, per ragioni di contenimento dei costi e di riequilibrio tra i due rami del Parlamento. Sarebbe preferibile, inoltre, che i senatori siano eletti a suffragio universale e diretto, per rafforzare la partecipazione popolare alla vita democratica del Paese; in tal caso, l'elezione potrebbe avvenire contestualmente a quella dei consigli regionali e il numero dei consiglieri regionali dovrebbe essere ridotto in misura corrispondente a quella dei senatori eletti. Se, invece, si optasse per l'elezione di secondo grado, si prevede che la rappresentanza sia proporzionale rispetto alla popolazione residente nei territori regionali.

Pur nell'ottica del superamento del bicameralismo paritario, a suo avviso, occorre valorizzare la seconda Camera, assegnandole funzioni di rappresentanza delle autonomie e di raccordo con i territori, competenze in materia di politiche europee e di coordinamento della finanza pubblica, nonché poteri di controllo e valutazione delle politiche pubbliche. Inoltre, il Senato dovrebbe esprimere pareri eventualmente vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.

Ritiene inopportuna la previsione, a livello costituzionale, di tempi definiti nel procedimento legislativo: norme di quella natura dovrebbero essere piuttosto introdotte nei regolamenti parlamentari.

Quanto alla riforma del Titolo V, critica l'impostazione neocentralista del testo base e propone una nuova definizione delle materie di competenza esclusiva statale e regionale. Inoltre, auspica la determinazione in Costituzione di costi *standard* collegato ai livelli essenziali delle prestazioni, per una effettiva attuazione del federalismo fiscale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 17/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014
160ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1518) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra il decreto-legge n. 74 del 2014, che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 autorizza il presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione conseguente al terremoto del maggio 2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché dalla

tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013.

L'articolo 2 reca alcune disposizioni volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede l'integrazione del Fondo con le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili, in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali.

Infine, l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Considerata la natura delle disposizioni illustrate, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Si apre la discussione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), pur riconoscendo la necessità di un intervento urgente per favorire la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti da eventi sismici e alluvionali, rileva che il Governo non ha operato con altrettanta sollecitudine a fronte delle calamità naturali che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013. Pertanto, chiede di conoscere le ragioni politiche sottese alla scelta, compiuta dal Governo, la quale, a suo avviso, determina una irragionevole disparità di trattamento fra territori gravemente colpiti da eventi calamitosi eccezionali.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel condividere le osservazioni della senatrice De Petris, sottolinea che il Governo, se avesse posto in essere tutte le misure necessarie e provveduto con gli strumenti ordinari in tempi congrui, non sarebbe ora costretto ad emanare l'ennesimo provvedimento d'urgenza.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nell'associarsi alle osservazioni critiche sulla irragionevole disparità di trattamento a danno della regione Sardegna, ritiene però che non possa essere disconosciuta la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario AMICI precisa che, con il decreto-legge n. 74, il Governo ha conferito al presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato, i poteri e le risorse necessarie per attuare alcuni specifici interventi di ricostruzione nei territori di quella Regione, gravemente danneggiati dal susseguirsi di una serie di eventi naturali avversi. Sottolinea che l'urgenza del provvedimento è determinata, in particolare, dalla necessità di attuare misure urgenti per la messa in sicurezza idraulica dei territori limitrofi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali.

Precisa, inoltre, che l'articolo 2 rende nuovamente operativo il Fondo per le emergenze nazionali, tramite la destinazione di risorse già stanziate per eventi emergenziali pregressi e rimaste inutilizzate. Questo strumento consentirà, quindi, di affrontare tutte le situazioni di emergenza provocate dalle calamità naturali verificatesi in alcune Regioni italiane.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), pur concordando con i rilievi critici sulla inadeguatezza degli interventi previsti dal Governo nei confronti dei Comuni della Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso anno, rileva che le disposizioni in esame presentano certamente i requisiti di omogeneità, necessità e urgenza. Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che il provvedimento del Governo, sebbene adottato in ritardo, fornisce ristoro a territori duramente colpiti dal terremoto e da ripetute avversità atmosferiche di carattere eccezionale. Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, auspicando una maggiore prontezza e omogeneità di intervento da parte del Governo nei confronti di tutti gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio italiano.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime apprezzamento per la disponibilità, manifestata dal Governo, ad affrontare nel loro complesso le situazioni di emergenza determinate dalle calamità naturali, attraverso l'incremento della dotazione del relativo Fondo. Nel rilevare che il ripetersi di fenomeni atmosferici estremi richiede un approccio più strutturato alla questione dei cambiamenti climatici, annuncia il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Migliavacca, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra alcune proposte emendative di cui è prima firmataria, che recepiscono in parte i contenuti del disegno di legge n. 1426, da lei presentato insieme ad altri senatori.

Si sofferma, in primo luogo, sugli emendamenti riguardanti la composizione del Senato. Al riguardo, osserva che la previsione di una sola Camera elettiva può presentare profili di criticità, in presenza di una legge elettorale - quale quella approvata dalla Camera - che, per privilegiare la governabilità a scapito della rappresentanza, rischia di determinare una torsione maggioritaria che, a suo avviso, potrebbe compromettere l'equilibrio istituzionale e alterare il sistema democratico. Pertanto, al fine di garantire la corretta espressione del pluralismo politico, istituzionale e sociale, ritiene indispensabile che anche il Senato sia eletto a suffragio universale. Reputa necessario, inoltre, che sia prevista in Costituzione l'espressa indicazione del sistema elettorale per l'elezione della seconda Camera - che dovrà essere di impianto proporzionale - e della garanzia della parità di genere. A suo avviso, la

formula elettorale proporzionale, pur nella varietà delle sue concrete attuazioni, è la più idonea ad assicurare il pieno rispetto del principio democratico e la più ampia rappresentanza delle forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, considerando le competenze che al nuovo Senato saranno attribuite.

Un tema di assoluto rilievo è, conseguentemente, quello riguardante le funzioni che la seconda Camera dovrà svolgere. Nell'ottica del superamento del bicameralismo paritario, a suo avviso, appare opportuno che il nuovo Senato, proprio in ragione della particolare fisionomia che assume all'interno dell'ordinamento, in particolare in quanto posto al di fuori del circuito fiduciario, sia titolare di funzioni penetranti non solo in ambito legislativo. Certamente, in virtù della vocazione europea che sembra caratterizzarla, la seconda Camera dovrebbe avere competenza legislativa primaria nel recepimento del diritto dell?Unione europea, nonché nella fase ascendente di formazione della normativa comunitaria. Allo stesso tempo, però, dovrebbero essere quanto più possibile valorizzate le funzioni di controllo sull?operato del Governo e sulla pubblica amministrazione. In proposito, dovrebbe essere attribuito al nuovo Senato un potere esclusivo d'inchiesta: anche in questo caso, la perdita del rapporto fiduciario potrebbe consentire alla seconda Camera di svolgere l'attività d'inchiesta con la massima libertà e con la più ampia valorizzazione dei poteri connessi, senza il rischio di ingerenze da parte del potere esecutivo.

Inoltre, il nuovo Senato potrebbe svolgere opportunamente una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione presso la Camera dei deputati. Eventualmente, potrebbe essere ad esso attribuito il potere di ricorrere, in via preventiva, alla Corte costituzionale.

Sempre all'interno di questo quadro di competenze, dovrebbe essere riconosciuto al Senato un controllo di merito sulle leggi regionali che fossero ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

Quanto alla composizione della seconda Camera, ritiene opportuno che siano senatori di diritto i presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i sindaci dei capoluoghi di Regione.

Quanto ai senatori di nomina presidenziale, ritiene, invece, che il loro numero non debba essere superiore a cinque, dal momento che un numero troppo elevato potrebbe apparire incongruo rispetto al *plenum* dell'organo, alterando la fisionomia di quest'ultimo e incidendo in misura significativa sulle relative deliberazioni.

Infine, sia per consentire una maggiore funzionalità della Camera dei deputati sia per assicurare un equilibrio tra i due rami del Parlamento in occasione della elezione degli organi di garanzia, propone una riduzione anche del numero dei deputati.

Conclude, sollecitando una riflessione approfondita sull'opportunità di introdurre le leggi organiche, al fine di evitare una eccessiva e disordinata produzione normativa.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si sofferma su alcuni emendamenti a sua firma, diretti a sottolineare il ruolo di raccordo del Senato con le Istituzioni europee, oltre che con le Regioni e le autonomie territoriali, per una *governance* multilivello fondata sul principio di sussidiarietà, come previsto dal Trattato di Lisbona.

A seguito del rafforzamento della dimensione intergovernativa nel Consiglio europeo, ritiene opportuno valorizzare quanto più possibile il ruolo dei Parlamenti nazionali nella formazione e nell'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, anche per contrastare il crescente disinteresse dei cittadini verso le Istituzioni dell'Unione.

Inoltre, l'interlocuzione tra organismi europei e istituzioni regionali, mediata dal Senato, consente di prevenire le procedure di infrazione per violazione delle norme europee o per mancato utilizzo dei fondi europei da parte delle Regioni.

Per le particolari funzioni che la seconda Camera è chiamata a svolgere, ritiene che essa debba assumere la denominazione di Senato dell'Europa e delle Autonomie.

Tra le proposte da lui presentate segnala quella volta ad introdurre in Costituzione il principio di sussidiarietà: a suo avviso, ciò consentirebbe una maggiore garanzia delle prerogative statali rispetto a possibili ingerenze da parte degli organismi comunitari.

Illustra, quindi, l'emendamento 30.0.4, con il quale si prevede che il Senato possa promuovere la questione di legittimità costituzionale, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o determini una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Infine, con l'emendamento 30.0.1 si propone l'istituzione di una Commissione bicamerale per gli affari europei, composta in egual numero da deputati e senatori, che esprima parere di conformità al diritto dell'Unione europea su tutti i disegni di legge e sui relativi emendamenti.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) rileva, preliminarmente, che il progetto di revisione costituzionale dovrebbe riguardare anche la forma di Governo. A suo avviso, infatti, le cause delle distorsioni del sistema istituzionale risiedono proprio nel mancato superamento della forma di governo parlamentare in favore di una forma di governo di tipo presidenziale. Allo stesso tempo, occorre che gli istituti parlamentari siano riqualificati e valorizzati, anche attraverso il superamento del bicameralismo perfetto, ma con l'obiettivo di creare un modello istituzionale equilibrato, nel quale la seconda Camera possa svolgere compiti adeguati e di rilievo equivalente a quelli svolti dalla Camera politica, sia nel procedimento legislativo sia per quanto attiene alle possibili funzioni di garanzia che fossero ad essa attribuite.

Inoltre, ritiene assolutamente irragionevole la scelta di intervenire sul Titolo V della Parte II della Costituzione, sottraendo competenze legislative alle Regioni e realizzando un impianto marcatamente neocentralista.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 21.9 che, allo scopo di semplificare le procedure, propone che la fiducia al Governo sia votata dalle Camere, riunite in seduta comune.

Conclude, proponendo la soppressione delle norme relative alla elezione di deputati e senatori nella circoscrizione Estero.

Infine, ritira l'emendamento 2.133.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo, a causa della concomitante riunione della Giunta per il Regolamento, della quale fanno parte molti componenti della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 161 (pom.) del 19/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014
161ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 32)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. Esame. Parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

La relatrice LO MORO (*PD*) informa che il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica del professor Giorgio Alleva; in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede un rinvio della votazione, per consentire un esame approfondito del *curriculum* del candidato.

Accertata la presenza del numero legale, la proposta di rinvio del senatore Endrizzi, posta in votazione,

è respinta.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori ANGIONI (*PD*) (in sostituzione del senatore Zanda), AUGELLO (*NCD*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Palermo), BERNINI (*FI-PdL XVII*), BISINELLA (*LN-Aut*), BRUNO (*FI-PdL XVII*), CALDEROLI (*LN-Aut*), CAMPANELLA (*Misto-ILC*), COCIANCICH (*PD*), COLLINA (*PD*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), ENDRIZZI (*M5S*), FAVERO (*PD*) (in sostituzione del senatore Pagliari), FINOCCHIARO (*PD*), FORNARO (*PD*) (in sostituzione del senatore GOTOR), Rita GHEDINI (*PD*) (in sostituzione del senatore Russo), GIARRUSSO (*M5S*) (in sostituzione del senatore Morra), LIUZZI (*FI-PdL XVII*) (in sostituzione del senatore Fazzone), LO MORO (*PD*), MANGILI (*M5S*), MARAN (*SCpI*), Giovanni MAURO (*GAL*), MIGLIAVACCA (*PD*), QUAGLIARIELLO (*NCD*), Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), ROMANO (*PI*), TAVERNA (*M5S*) (in sostituzione del senatore Crimi), TORRISI (*NCD*) e ZANETTIN (*FI-PdL XVII*).

La proposta di parere favorevole ottiene 22 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 scheda bianca.

La PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

Proposta di nomina di un componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac) (n. 33)

Proposta di nomina di un componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac) (n. 34)

Proposta di nomina di un componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac) (n. 35)

Proposta di nomina di un componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac) (n. 36)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

La relatrice LO MORO (*PD*) informa che il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi; in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) esprime alcune perplessità sulla proposta di nomina della professoressa Nicotra. Infatti, dall'esame del suo *curriculum*, non risulta che la candidata abbia una comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, come previsto dalla legge che ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, a suo avviso, la professoressa Nicotra non potrebbe assicurare la necessaria autonomia e

indipendenza di giudizio, requisito indispensabile per i componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, essendo stata candidata alle ultime elezioni politiche.

La relatrice LO MORO (*PD*), nel replicare alle osservazioni del senatore Giarrusso, evidenzia che, allo stato attuale, esperti aventi specifica competenza nella lotta alla corruzione non sono numerosi, poiché l'Autorità è stata istituita solo di recente, a seguito della ratifica, avvenuta nel 2009 da parte dell'Italia, della Convenzione dell'ONU contro la corruzione.

In secondo luogo, sottolinea che la mera candidatura alle elezioni politiche non può inficiare la proposta di nomina: infatti, il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede esclusivamente che il presidente e i componenti dell'Autorità non possano aver svolto incarichi pubblici elettivi né avere avuto cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali. Peraltro, ricorda che la professoressa Nicotra, docente di diritto costituzionale dall'ampio *curriculum* professionale, è stata ascoltata in qualità di esperta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla revisione della Parte II della Costituzione e, in quell'occasione, ha mostrato la propria autonomia di giudizio, illustrando le sue tesi, non riconducibili ad alcuno schieramento politico.

Si procede quindi a scrutinio segreto alle votazioni contestuali e distinte sulle proposte di parere avanzate dalla relatrice, cui partecipano i senatori ANGIONI (*PD*) (in sostituzione del senatore Zanda), AUGELLO (*NCD*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Palermo), BERNINI (*FI-PdL XVII*), BISINELLA (*LN-Aut*), BRUNO (*FI-PdL XVII*), CALDEROLI (*LN-Aut*), CAMPANELLA (*Misto-ILC*), COCIANCICH (*PD*), COLLINA (*PD*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), ENDRIZZI (*M5S*), FAVERO (*PD*) (in sostituzione del senatore Pagliari), FINOCCHIARO (*PD*), FORNARO (*PD*) (in sostituzione del senatore GOTOR), Rita GHEDINI (*PD*) (in sostituzione del senatore Russo), GIARRUSSO (*M5S*) (in sostituzione del senatore Morra), LIUZZI (*FI-PdL XVII*) (in sostituzione del senatore Fazzone), LO MORO (*PD*), MANGILI (*M5S*), MARAN (*SCpI*), Giovanni MAURO (*GAL*), MIGLIAVACCA (*PD*), QUAGLIARIELLO (*NCD*), Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), ROMANO (*PI*), TAVERNA (*M5S*) (in sostituzione del senatore Crimi), TORRISI (*NCD*) e ZANETTIN (*FI-PdL XVII*).

La proposta di nomina di Michele Corradino ottiene 22 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 astensione.

La proposta di nomina di Francesco Merloni ottiene 21 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 astensione.

La proposta di nomina di Ida Angela Nicotra ottiene 21 voti favorevoli e 8 voti contrari.

La proposta di nomina di Nicoletta Parisi ottiene 21 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 astensione.

La PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che le proposte di nomina hanno ottenuto tutte un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del***

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte***

seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della***

composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.

Inoltre, informa che, entro la giornata di domani saranno presentate le proposte di modifica dei relatori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI (REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE)

La PRESIDENTE avverte che, secondo il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, l'inizio della discussione in Aula del disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi è previsto per giovedì 3 luglio, ove concluso in Commissione.

Propone, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte di modifica, che saranno presentate dai relatori nella giornata di domani, sia fissato per le ore 20 di martedì 24 giugno.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) osserva - come segnalato dalla Presidente - che, in sede di Conferenza dei Capigruppo, si è deciso che l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea solo nel caso in cui la Commissione abbia concluso i propri lavori. Pertanto, in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati e in ragione della complessità della materia, prevede che l'esame in Commissione non potrà concludersi entro il 3 luglio. Assicura la disponibilità del suo Gruppo a concordare un calendario dei lavori, anche serrato, che consenta la conclusione dell'esame in sede referente in tempi congrui. Nello stesso tempo, però, occorre garantire i tempi necessari per l'approfondimento e perché siano assunte decisioni ponderate e consapevoli.

Propone, quindi, di fissare un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) propone che il termine per i subemendamenti sia fissato alle ore 12 di mercoledì 25 giugno.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel ritenere necessario un termine sufficientemente ampio per consentire la formulazione di subemendamenti tecnicamente articolati, propone di fissare a mercoledì 25 giugno il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti solo ad una parte degli emendamenti che saranno presentati dai relatori, e di rinviare ad una data successiva la presentazione dei subemendamenti ai restanti emendamenti.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la PRESIDENTE, tenendo conto della necessità di contemperare opposte esigenze, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte di modifica dei relatori è fissato alle ore 12 di mercoledì 25 giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429

Art. 1

01.1
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione)

1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 1. ? 1. L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione"».

01.2
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione)

1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 5. ? La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà"».

01.3
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 11 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli.

Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e dal corpo elettorale mediante *referendum*. Il *referendum* non è valido se ad esso non partecipa la maggioranza degli aventi diritto"».

01.4

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Ciascuna Regione ha come simboli la bandiera e l'inno"».

01.5

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet*)*

1. All'articolo 21 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete *internet.* La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica"».

01.6

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 21-*bis.*

1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione"».

01.7

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

"La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.

L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano"».

01.8

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi"».

01.9

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge disciplina l'esercizio di voto, anche attraverso modalità informatiche e telematiche"».

01.10

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

01.11

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

01.12

MINZOLINI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 32 sopprimere il comma 1;

b) al Capo I premettere il seguente: «Capo 01. ? *(Modifiche al Titolo IV della parte prima della Costituzione).*».

01.13

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione il secondo periodo del terzo comma è soppresso».

01.14

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a*:* "determinati dalla legge"».

Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

01.15

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 49 della Costituzione)

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 49. ? Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti e movimenti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"».

01.16

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 49 della Costituzione)

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 49. ? Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"».

01.17

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)

1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge."».

01.18

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 50 della Costituzione)

1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 50. ? Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni"».

01.19

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 53 della C!a Costituzione)

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza"».

01.20

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 55 della Costituzione)

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica"».

01.21

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Senato federale)

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

1.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il Capo I e II.

1.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

1.3

MARIO MAURO

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con il seguente:

«Art. 1. ? *1.* L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita in via prioritaria la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo sull'operato del Governo.

Il Senato delle Autonomie esprime le Istituzioni territoriali. Concorre al procedimento legislativo ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, al procedimento di formazione del bilancio annuale dello Stato e all'utorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 ? Il Senato delle Autonomie è composto da 150 membri eletti su base regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Ciascuna Regione elegge un numero di rappresentanti proporzionale alla consistenza della propria popolazione, secondo un riparto fissato con legge ordinaria dello Stato, approvata con maggioranza assoluta dei propri membri da entrambi i rami del Parlamento".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60 ? La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie sono eletti per cinque anni.

La loro durata non può essere prorogata se non per legge, votata da entrambi i rami del Parlamento, e soltanto in caso di guerra".

5. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Attraverso il Senato delle Autonomie, le Istituzioni territoriali partecipano alla legislazione, all'amministrazione e alla definizione delle questioni relative ai rapporti con lo Stato e l'Unione europea".

6. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi tributarie e il ricorso all'indebitamento, le leggi di amnistia e di indulto, la formazione e l'attuazione degli atti normativi dell'unione europea, le leggi relative alla composizione del senato delle Autonomie; il funzionamento delle istituzioni territoriali, le forme di coordinamento fra Stato e regioni in materia di immigrazione; cittadinanza, stato civile, anagrafi, ordine pubblico e sicurezza, le leggi che deliberano lo stato di guerra.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può

disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva entro i successivi venti giorni, Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; l'ordinamento di Roma Capitale; l'ordinamento, gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; il governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; attività culturali, turismo e ordinamento sportivo; l'esercizio della clausola di supremazia; le modalità di partecipazione di Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativa comunitari e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, e la legge di procedura che disciplina le modalità di tale partecipazione e la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza; la disciplina statale dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato; la disciplina del coordinamento Stato-Regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici; l'intera disciplina dell'autonomia finanziaria regionale e locale (art. 119 Cost.); la legge che definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali, nonché i loro emolumenti (fermo restando il «tetto» di cui sopra); la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".

7. L'articolo 72 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? Ogni disegno di legge per cui non è richiesta la partecipazione collettiva di entrambe le Camere, è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità al1'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui

all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.

8. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 73. ? Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se, nelle materie di sua competenza esclusiva, la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, l'urgenza deve essere dichiarata da entrambi i rami del Parlamento e la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso".

9. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, la delegazione deve essere concessa anche dal Senato delle Autonomie.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere al procedimento di conversione partecipa anche il Senato delle Autonomie.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali, l'approvazione di bilanci e consuntivi; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo".

10. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. ? Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. I relativi disegni di legge sono immediatamente trasmessi al Senato delle Autonomie che, entro quindici giorni dalla data della trasmissione, può deliberare proposte di modificazione sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i successivi venti giorni.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale."».

1.4

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il Capo I.

1.5

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

1.6

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12.

1.7

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.8

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo 1.

1.9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA

Sopprimere l'articolo.

1.10

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

1.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

1.12

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati".

2. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre".

3. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

4. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto";

b) al secondo comma, le parole: "senatori a vita" sono sostituite dalle seguenti: "deputati a vita".

5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. ? La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

6. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. ? L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente".

7. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 62. ? La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti".

8. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. ? La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza".

9. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".

10. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. ? La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato".

11. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera".

12. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alla quale appartiene" sono soppresse.

13. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera".

14. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati".

15. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

16. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al terzo comma, ovvero trasmetterlo alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute".

17. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è

promulgata nel termine da essa stabilito".

18. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera approva".

19. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera" e le parole: "anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce";

c) al terzo comma, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera può".

20. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. ? La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari".

21. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

22. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera autorizza".

23. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: "Le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera approva".

24. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera".

25. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati".

26. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "in seduta comune il Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera";

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova".

27. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".

28. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

e) al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

29. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera".

30. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

31. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La

Camera";

c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

32. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "del Senato della Repubblica o" sono soppresse.

33. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

34. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

35. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

36. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

37. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: "e ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "ed alla Camera".

38. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

39. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

40. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera" e le parole: "di ciascuna Camera" dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

c) al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

1.13

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 57, 59, 60, 83 e 96 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 55 della Costituzione, le parole: "e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e del Senato delle autonomie".

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo *status* dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.".

3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica o" sono soppresse.».

1.14

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Il Parlamento). ? 1.* L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione."».

1.15

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere). ? 1.* L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione."».

1.16

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere). ? 1.* L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione."».

1.17

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *1.* L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita in via prioritaria la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo sull'operato del Governo.

Il Senato delle autonomie esprime le istituzioni territoriali. Concorre al procedimento legislativo ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, al procedimento di formazione del bilancio annuale dello Stato e all'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione."».

1.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere). ? 1.* L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il bilancio del Parlamento rientra in un unico aggregato contabile del bilancio dello Stato; alle sue dipendenze è collocata una pubblica amministrazione unica, funzionalmente differenziata per linee di attività, rivolte a ciascuna articolazione ed al Parlamento nel suo complesso.

Il Parlamento si riunisce nel suo complesso nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.

La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento del Parlamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.

Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento del Parlamento, esercita in maniera esclusiva la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane, anche relativamente alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Svolge in maniera esclusiva attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio."».

1.19

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere). ? 1.* L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il bilancio del Parlamento rientra in un unico aggregato contabile del bilancio dello Stato; alle sue dipendenze è collocata una pubblica amministrazione unica, funzionalmente differenziata per linee di attività, rivolte a ciascuna articolazione ed al Parlamento nel suo complesso.

Il Parlamento si riunisce nel suo complesso nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

nell'esercizio della funzione legislativa.

La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento del Parlamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.

Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento del Parlamento, esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio."».

1.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Unica amministrazione del Parlamento). ? 1.* All'articolo 55 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alle dipendenze del Parlamento è collocata un'amministrazione unica"».

1.21

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie repubblicane"».

1.22

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: "il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie"».

1.23

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: "il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale delle regioni e delle autonomie"».

1.24

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: "il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale"».

1.25

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: "il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle regioni e delle autonomie"».

1.26

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. ? Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati"».

1.27

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *1.* L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.28

CAMPANELLA, ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *1.* All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "il numero dei deputati è di duecentocinquanta";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

1.29

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *1.* Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati"».

1.30

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

1.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalla seguente: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalla seguente: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalla seguente: "trecento, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta"» sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoottantotto"».

1.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalla seguente: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta».

1.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalla seguente: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici ", sono sostituite dalla seguente: "cinquecento, dieci";

b) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al quarto comma la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero", sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".».

1.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".».

1.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: 1seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".».

1.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento",».

1.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma; della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta".».

1.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento".».

1.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".».

1.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".».

1.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre".».

1.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".».

1.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sona sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno".».

1.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta".».

1.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero», sono soppresse.».

1.71

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro".».

1.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque".».

1.73

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.74

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età."».

1.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 55 della Costituzione è abrogato».

1.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».

1.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».

1.84

MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.

Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione."».

1.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il Parlamento" sono inserite le seguenti: "della Repubblica è bicamerale e";

b) al primo comma, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "delle

Autonomie";

c) il secondo comma è abrogato».

1.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso, «Art. 55» *con il seguente:*

«Art. 55. - "Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica"».

Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

1.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso, «Art. 55» *con il seguente:*

«Art. 55. - Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato delle autonomie».

Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle autonomie».

1.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» *con il seguente:*

«Art. 55. - Il Parlamento si compone di due camere elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

1.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» *con il seguente:*

«Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica è bicamerale, e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie».

1.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma.*

1.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma.*

1.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo, il secondo e il terzo comma.*

1.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo, il secondo, il quarto e il quinto comma.*

1.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma.*

1.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo, il secondo e il quinto comma.*

1.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo, il terzo e il quarto comma.*

1.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo e il secondo comma.*

1.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso«Art. 55», *sopprimere il primo, il terzo e il quinto comma.*

1.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo e il terzo comma.*

1.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, il capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo e il quarto comma.*

1.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo e il quinto comma.*

1.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo comma.*

1.103
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il primo comma.*

1.104
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica».

1.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».

1.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica».

1.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».

1.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».

1.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica».

1.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».

1.113

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale.».

1.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica».

1.115

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».

1.116

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale».

1.117

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di .due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica».

1.118

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.119

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».

1.120

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica».

1.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.122

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».

1.123

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».

1.124

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.».

1.125

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, dopo le parole:* «Il Parlamento», *inserire le seguenti:* «della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.126

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», *inserire le seguenti:* «nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.127

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, dopo le parole* «Il Parlamento», *inserire le seguenti:* «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.128

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, dopo le parole:* «Il Parlamento», *inserire le seguenti:* «della Repubblica è bicamerale e».

1.129

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, dopo le parole:* «Il Parlamento», *inserire le seguenti:* «nazionale è bicamerale e».

1.130

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, dopo le parole:* «Il Parlamento», *inserire le seguenti:* «è bicamerale e».

1.131

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *alprimo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole:* «si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».

1.132

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole:* «si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».

1.133

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo e secondo comma, sopprimere le parole:* «si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati».

1.134

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica».

1.135

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso: «Art. 55», *primo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica».

1.136

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie».

1.137

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *primo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati e del» *con le seguenti:* «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».

1.138

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *primo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati e del» *con le seguenti:* «di due Camere elettive: la Camera dei deputati e il».

1.139

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assemblea nazionale».

1.140

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, BONAIUTI, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE,

D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA, GUALDANI

All'articolo 1, sostituire le parole: «Camera dei deputati», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «Assemblea Nazionale».

Conseguentemente sostituire nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assemblea Nazionale».

1.141

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assemblea dei rappresentanti».

1.142

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assemblea degli eletti».

1.143

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso: «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Dieta nazionale».

1.144

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Dieta dei rappresentanti»:

1.145

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Dieta degli eletti».

1.146

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assise nazionale».

1.147

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assise dei rappresentanti».

1.148

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assise degli eletti».

1.149

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Adunanza nazionale».

1.150

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Adunanza dei rappresentanti».

1.151

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Adunanza degli eletti».

1.152

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Duma nazionale».

1.153

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Duma dei rappresentanti».

1.154

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Duma degli eletti».

1.155

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Curia nazionale».

1.156

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Curia dei rappresentanti».

1.157

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Curia degli eletti».

1.158

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Coorte nazionale».

1.159

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Coorte dei rappresentanti».

1.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Coorte degli eletti».

1.161

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Bulè nazionale».

1.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Bulè dei rappresentanti».

1.163

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Bulè degli eletti».

1.164

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Congregazione nazionale».

1.165

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Congregazione dei rappresentanti».

1.166

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Congregazione degli eletti».

1.167

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Ecclesia nazionale».

1.168

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Ecclesia dei rappresentanti».

1.169

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Ecclesia degli eletti».

1.170

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Corporazione nazionale».

1.171

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Corporazione dei rappresentanti».

1.172

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Corporazione degli eletti».

1.173

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Gilda nazionale».

1.174

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Gilda dei rappresentanti».

1.175

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Gilda degli eletti».

1.176

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera», *con la seguente:* «Assemblea».

1.177

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera», *con la seguente:* «Dieta».

1.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Assise».

1.179

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Adunanza».

1.180

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Duma».

1.181

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Coorte».

1.182

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Bulè».

1.183

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Congregazione».

1.184

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Ecclesia».

1.185

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Corporazione».

1.186

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «Camera» *con la seguente:* «Gilda».

1.187

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «dei deputati» *con le seguenti:* «degli eletti».

1.188

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «deputati» *con la seguente:* «rappresentanti».

1.189

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «deputati» *con la seguente:* «Comuni».

1.190

CALIENDO, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e del Senato delle Autonomie»

Conseguentemente:

all'articolo 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il quarto e quinto comma;*

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Soppressione del Senato).* ? 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;

*dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera" e le parole: "delle precedenti "sono sostituite dalle seguenti: "della precedente";

b) al secondo comma, le parole: "non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "non sia riunita la nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente".

2. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) il terzo comma è abrogato.

3. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 63. ? La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza".

4. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta";

c) al terzo comma, le parole: "di ciascuna Camera e del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

d) al quarto comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

5. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato";

all'articolo 4 sopprimere la lettera b);

all'articolo 5, capoverso "Articolo 67" sostituire le parole: "del parlamento" *con le seguenti*: "della Camera dei deputati";

sostituire l'articolo 8 con il seguente:

"Art. 8. - *(Procedimento legislativo).* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Articolo 70. ? La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati";

sostituire l'articolo 9 con il seguente:

"Articolo 9. ? *(Iniziativa legislativa).* ? 1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: 'delle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera dei deputati'";

all'articolo 10, comma 1, lettera b), sopprimere il primo capoverso;

dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Articolo 10-*bis*. (Promulgazione delle leggi) 1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: 'Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti' sono sostituite dalle seguenti: 'Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti'";

all'articolo 11, alla lettera a) premettere la seguente:

"*0a)* al primo comma, le parole: 'alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera"'.

all'articolo 12, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;

dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

"Articolo 15-*bis*.- 1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: 'delle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera';

b) al quarto comma, le parole: 'Le Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'La Camera';

c) al sesto comma, le parole: 'di ciascuna Camera' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera'".

sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. ? 1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: 'Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati.'";

all'articolo 18, comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente: 'a)* il secondo comma è abrogato';

dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Articolo 19-*bis*. ? 1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera"; *b)* al terzo comma le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera"; *c)* al quarto comma le parole: "alle Camere« sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera"; *d)* all'ottavo comma le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"; *e)* al nono comma le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera";

dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*. ? 1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse. 2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: 'in seduta comune' sono soppresse"

dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

"Art. 23-*bis*. ? 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse";

dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*. ? 1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: 'alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Camera dei deputati'";

sostituire l'articolo 29 con il seguente:

"Art. 29. ? 1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e i relativi emonumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione'";

b) al secondo comma le parole: "ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"

sostituire l'articolo 30 con il seguente:

"Art. 30. ?1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: 'e senatori' sono soppresse"

sostituire l'articolo 31 con il seguente:

"Art. 31. ? 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse; *b)* al settimo comma la parola: 'senatore' è sostituita dalla seguente: 'deputato'";

dopo l'articolo 31 inserire i seguenti:

"Art. 31-*bis*. ? 1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: 'alle Camere'

sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"';

Art. 31-*ter*. ? 1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

b) al secondo comma le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

c) al terzo comma le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».

1.191

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,*sostituire, ovunque ricorra, le parole:* «Senato delle Autonomie», *con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

1.192

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DEL BARBA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, SANGALLI, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti*: «Senato della Repubblica».

1.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55» *primo comma, sostituire le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica»

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nell'intero disegno di legge costituzionale, le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

1.194

CHITI, GOTOR, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, FORNARO, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *primo comma, sostituire le parole:* «Senato delle Antonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato delle Antonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

1.603

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *primo comma, sostituire le parole:* «delle Antonomie» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.195

COCIANCICH, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, DI GIORGI, MIRABELLI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, primo comma, sostituire le parole*: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato dell'Europa e delle Autonomie».

Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le

parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti*: «Senato dell'Europa e delle Autonomie».

1.196

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Consiglio federale delle Regioni».

1.197

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Consiglio federale della Repubblica».

1.198

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Consiglio federale».

1.199

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Consiglio dei rappresentanti dei territori».

1.200

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Consiglio dei rappresentanti delle autonomie territoriali».

1.201

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Consiglio dei rappresentanti delle Regioni».

1.202

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Consiglio dei rappresentanti».

1.203

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie».

1.204

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.205

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31. ? *(Elezione dei giudici della Corte costituzionale) ? 1.* L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135. ? La Corte costituzionale e'composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per le leggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

1.206

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le parole:* «federale della Repubblica».

1.207

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *primo comma, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.208

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, «Art. 135», *comma 1, lettera* a) *sostituire le parole: «delle Autonomie» con le parole:* « federale della Repubblica»;

b) dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. ? *1*. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

1.209

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», lettera a), sostituire le parole: «delle Autonomie» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.210

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* la Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici seno nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.212

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis.*

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Senato federale della Repubblica che, entro gli ulteriori quindici giorni; con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento"».

1.213

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, con il seguente:

«Art. 30. ? 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

1.214

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, capoverso «Art. 126», primo comma, sostituire le parole: «delle Autonomie», *con le seguenti*: «federale della Repubblica».

1.215

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «federale delle autonomie e delle garanzie».

1.216
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «federale delle garanzie e delle autonomie».

1.217
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «della Repubblica».

1.218
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», al primo comma sostituire le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «della Repubblica».

1.371
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, al primo comma, sostituire le parole:* «Senato delle Autonome» *con le seguenti:* «Senato federale della Repubblica».

1.219
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con la seguente:* «federale».

1.220
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «federale delle Regioni».

1.221
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «delle Regioni».

1.222
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «federale dei territori».

1.223
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «dei territori».

1.224
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «federale delle autonomie».

1.225
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «delle autonomie».

1.226

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie» *con le seguenti:* «delle garanzie».

1.227

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie» *con le seguenti:* «delle autonomie e delle garanzie».

1.228

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie» *con le seguenti:* «delle garanzie e delle autonomie».

1.229

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «delle Autonomie» *con le seguenti:* «dei rappresentanti».

1.230

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma.*

1.231

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.*

1.232

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.*

1.233

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sopprimere il secondo e il terzo comma.*

1.234

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sopprimere il secondo, il quarto e il quinto comma.*

1.235

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sopprimere il secondo e il quarto comma.*

1.236

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il secondo e il quinto comma.*

1.238

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.239

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».

1.240

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.241

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.242

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.243

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo.».

1.244

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.

Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa.».

1.245

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo.».

1.246

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

1.247

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo.

Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati.».

1.248

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sopprimere il secondo comma.*

1.249

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 55»*, sopprimere il secondo comma.*

1.250

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, LEPRI, LUMIA, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ, SCALIA, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione».

1.251

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».

1.252

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

1.253

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Ambedue le Camere sono elettive».

1.254

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*»*, *sostituire il secondo comma con il seguente*:

«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.255

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.256

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo comma con il seguente:* «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto.».

1.257

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» *con le seguenti:* «Entrambe le Camere rappresentano».

1.258

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» *con le seguenti:* «Le Camere rappresentano collettivamente».

1.259

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» *con le seguenti:* «Le Camere rappresentano».

1.260

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» *con le seguenti:* «Il Senato e la Camera rappresentano».

1.261

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» *con le seguenti:* «La Camera e il Senato rappresentano insieme».

1.262

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» *con le seguenti:* «La Camera e il Senato rappresentano».

1.263

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» *con le seguenti:* «I membri del Parlamento rappresentano».

1.264

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» *con le seguenti:* «I membri delle Camere rappresentano».

1.265

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «Ciascun membro della» *con la seguente:* «La».

1.266
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «membro della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «deputato o senatore è eletto dai cittadini e».

1.267
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «membro della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «senatore o deputato è eletto dai cittadini e».

1.268
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «membro della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «senatore è eletto dai cittadini e».

1.269
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «membro della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «deputato è eletto dai cittadini e».

1.270
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, dopo la parola:* «membro», *inserire le seguenti:* «del Senato delle Autonomie e».

1.271
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, dopo la parola:* «membro», *inserire le seguenti:* «del Senato e».

1.272
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Senato delle Autonomie».

1.273
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Senato».

1.274
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati»

con le seguenti: «del Parlamento».

1.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55» *secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».

1.276

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *al secondo comma sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».

1.277

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati», *con le seguenti:* «del Parlamento».

1.278

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,*secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».

1.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55» *secondo comma, dopo le parole:* «della Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e del Senato della Repubblica».

1.280

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *secondo comma, dopo la parola:* «deputati» *inserire le seguenti:* «e del Senato della Repubblica».

1.281

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *secondo comma, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e del Senato delle autonomie e delle regioni della Repubblica».

1.282

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *secondo comma, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e del Senato delle Autonomie regionali».

1.283

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *comma 2, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e del Senato delle Autonomie repubblicane».

1.284

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *secondo comma, dopo la parola:* «deputati» *inserire le seguenti:* «e del Senato delle Autonomie».

1.285

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *secondo comma, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e del Senato delle Autonomie».

1.286
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati»*, inserire le seguenti:* «e del Senato delle regioni».
1.287
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, dopo la parola:* «deputati»*, inserire le seguenti:* «e del Senato».
1.288
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, dopo la parola:* «deputati»*, inserire le seguenti:* «è eletto dai cittadini e».
1.289
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola «deputati»*, inserire le seguenti:* «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».
1.290
CENTINAIO, BISINELLA
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, sostituire le parole:* «rappresenta la Nazione»*, con le seguenti:* «rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal Popolo».
1.291
CENTINAIO, BISINELLA
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, sostituire le parole:* «rappresenta la Nazione»*, con le seguenti:* «rappresenta i cittadini».
1.292
CENTINAIO, BISINELLA
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, sostituire le parole:* «rappresenta la Nazione»*, con le seguenti:* «rappresenta la nazione e il Popolo».
1.293
CENTINAIO, BISINELLA
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, sostituire le parole:* «rappresenta la Nazione»*, con le seguenti:* «rappresenta il Popolo».
1.294
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55», *secondo comma, sostituire le parole:* «rappresenta la Nazione»*, con le seguenti:* «è eletto dai cittadini».
1.295
MARAN
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, dopo le parole:* «rappresenta la Nazione»*, aggiungere le seguenti:* «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Conseguentemente:

- *sopprimere l'articolo 5;*
- *all'articolo 32, dopo il sesto comma inserire il seguente*: «7. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

1.296
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

1.297

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.*

1.298

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sopprimere il terzo e il quarto comma.*

1.299

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sopprimere il terzo e il quinto comma.*

1.300

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sopprimere il terzo comma.*

1.301

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 55», *sopprimere il terzo comma.*

1.302

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire il terzo comma con il seguente:* «Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

1.303

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Le Camere esercitano collettivamente la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo. Accordano e possono revocare la fiducia al Governo.».

1.304

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, alle parole:* «La Camera», *premettere le seguenti:* «Al pari del Senato,».

1.305

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, alle parole:* «La Camera», *premettere le seguenti:* «Insieme al Senato».

1.306

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1,capoverso «Art. 55», *terzo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato».

1.307

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento in seduta comune».

1.308

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento».

1.309

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,*terzo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati», *con le seguenti:* «Il Parlamento».

1.310

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «è titolare» *fino a:* «impatto delle» *con le seguenti:* «formula pareri sulle».

1.311

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «è titolare» *fino a:* «impatto delle» *con le seguenti:* «può valutare le».

1.312

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:* «è titolare» *fino a:* «proprio regolamento,».

1.313

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «è titolare» *fino a:* «Partecipa» *con le seguenti:* «può partecipare».

1.314

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:* «è titolare» *fino a:* «i Comuni.».

1.315

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «è titolare» *fino a:* «legislativa ed esercita» *con le seguenti:* «può esercitare».

1.316

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:* «è titolare»*, fino a:* «legislativa ed».

1.317
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «è titolare»*, fino a:* «Concorre»*, con le seguenti:* «può concorrere».

1.318
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:* «è titolare»*, fino a:* «territoriali».

1.319
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:* «è titolare»*, fino a:* «Autonomie».

1.320
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «è titolare»*, fino a:* «proprio regolamento, svolge»*, con le seguenti:* «può svolgere».

1.321
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole da:* «è titolare»*, fino alla fine del comma con le seguenti:* «accorda e revoca la fiducia al Governo».

1.322
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, terzo comma, sostituire le parole:* «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo»*, con le seguenti:* «accorda o revoca la fiducia al Governo».

1.323
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole da:* «è titolare»*, fino a* «dell'operato del»*, con le seguenti:* «accorda e revoca la fiducia».

1.324
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole da:* «è titolare»*, fino a:* «dell'operato del»*, con le seguenti:* «vigila sul».

1.325
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole da:* «è titolare»*, fino a:* «dell'operato»*, con le seguenti:* «vigila suil'operato».

1.326
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole da:* «è titolare»*, fino a:*

«dell'operato», *con le seguenti:* «controlla l'operato».

1.327

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole da:* «è titolare», *fino a:* «quella», *con le seguenti:* «esercita la funzione».

1.328

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole da:* «è titolare», *fino a:* «politico,» *con le seguenti:* «esercita».

1.329

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sopprimere le parole:* «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».

1.330

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole:* «è titolare del rapporto di fiducia con il», *con le seguenti:* «accorda e revoca la fiducia al».

1.331

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:* «ed esercita» *fino alla fine del quarto comma.*

1.332

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «ed esercita» *fino a:* «dell'impatto» *con le seguenti:* «e valuta l'impatto».

1.333

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «ed esercita» *fino a:* «dal proprio regolamento, svolge» *con le seguenti:* «e può svolgere».

1.334

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «ed esercita» *fino a:* «dal proprio regolamento,» *con le seguenti:* «e svolge».

1.335

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «ed esercita» *fino a:* «Partecipa» *con le seguenti:* «e può partecipare».

1.336

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «ed esercita» *fino a:*

«i Comuni.» con la seguente: «e».

1.337

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «ed esercita» *fino a:* «Concorre» *con le seguenti:* «e può concorrere».

1.338

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sostituire le parole da:* «ed esercita» *fino a:* «territoriali» *con la seguente:* «e concorre».

1.339

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, sopprimere le parole da:* «ed eseicita» *fino alla fine del terzo comma.*

1.340

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, dopo le parole:* «ed esercita», *inserire le seguenti:* «, insieme con il Senato,».

1.341

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, dopo le parole:* «ed esercita», *inserire le seguenti:* «, con il Senato,».

1.342

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, dopo le parole:* «ed esercita», *inserire le seguenti:* «, al pari del Senato,».

1.343

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, sopprimere le parole:* «la funzione di indirizzo politico,».

1.344

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ai comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:* «la funzione di indirizzo politico» *con le seguenti:* «legislativa ed esercita».

1.345

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *terzo comma, sopprimere le parole:* «di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella».

1.346

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sopprimere le parole:* «di indirizzo politico, la

funzione».

1.347

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sopprimere le parole:* «indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di».

1.348

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sopprimere le parole:* «politico, la funzione legislativa e quella di controllo».

1.349

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sopprimere le parole:* «politico, la funzione legislativa e quella».

1.350

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sopprimere le parole:* «, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

1.351

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», terzo comma, sostituire le parole:* «, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo»*, con le seguenti:* «e la funzione legislativa».

1.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alinea «*Art. 55*», terzo comma, sopprimere le parole:* «e quella di controllo dell'operato del Governo».

1.353

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*,al terzo comma, sostituire le parole:* « e quella di controllo dell'operato del Governo»*, con le seguenti:* «. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.354

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sopprimere il quarto e il quinto comma.*

1.355

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sopprimere il quarto comma.*

1.356

CENTINAIO, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*»,, sopprimere il quarto comma.*

1.357

COCIANCICH, GINETTI, FISSORE, FEDELI, CANDIANI, GUERRIERI PALEOTTI,

PICCINELLI, TARQUINIO, MIRABELLI, CHITI, CARDINALI, BERGER, RITA GHEDINI, FAVERO, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

b) sostituire il quinto comma con il seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica partecipano alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercitano il controllo sull'applicazione dei principi di Sussidiarietà e proporzionalità e gli altri poteri spettanti ai Parlamenti nazionali secondo le procedure previste dai Trattati europei. Partecipano alle forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e gli altri Parlamenti nazionali».

1.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.359

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, DEL BARBA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55.*», sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le autonomie. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo».

1.360

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.».

1.361

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire le parole da:* «Il Senato» *fino a:* «pubbliche sul territorio» *con le seguenti:* «Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».

1.362

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma l, capoverso «Art. 55», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

1.363

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire le parole da:* «Il Senato» *fino a:* «pubbliche sul territorio» *con le seguenti:* «Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».

1.364

CHITI, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire le parole:* « Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità» *con le seguenti:* «Il Senato della Repubblica concorre, secondo le modalità».

1.365

PAGLIARI, MIRABELLI, DI GIORGI, LEPRI, LUMIA, CANTINI, PADUA, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *al quarto comma le parole:* «Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Senato delle Autonomie concorre».

1.366

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere il primo periodo*.

1.367

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il Senato delle Autonomie rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee».

1.368

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il Senato federale della Repubblica rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee».

1.369

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione».

1.370

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente*: «Il Senato delle Autonomie rappresenta le comunità territoriali».

1.372

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:* «delle Autonomie» *fino a:* «proprio regolamento,».

1.373

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» *fino a:* «regolamento, svolge» *con la seguente:* «può svolgere».

1.374

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» *fino a:* «Partecipa alle» *con la seguente:* «è titolare delle».

1.375

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» fino a «Partecipa alle» *con la seguente*: «assume le».

1.376

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» *fino a* «Partecipa» *con la seguente:* «può partecipare»

1.377

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:* «delle Autonomie» *fino a* «i Comuni.»

1.378

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» *fino a* «metropolitane e» *con la seguente:* «rappresenta».

1.379

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» *fino a* «le Regioni,» *con la seguente:* «rappresenta».

1.380

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» *fino a* «lo Stato e» *con la seguente:* «rappresenta».

1.381

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» *fino a* «raccordo tra» *con la seguente:* «rappresenta».

1.382

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie» *fino a* «funzione di» *con la seguente:* «rappresenta l'organo di».

1.383

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da* «delle Autonomie» *fino a* «legislativa ed».

1.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, »Art. 55», *quarto comma, sostituire le parole:* « delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» *con le seguenti:* «della Repubblica esercita la».

1.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole* «delle Autonomie».

1.386

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole* «delle Autonomie».

1.387

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, capoverso 4, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* « federale della Repubblica».

1.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire le parole:* « delle Autonomie» *con le seguenti:* « della Repubblica».

1.389

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art.55», *quarto comma, dopo la parola:* «Autonomie» *inserire la seguente:* «territoriali».

1.390

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, dopo la parola:* «Autonomie» *inserire le seguenti* «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo».

1.391

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, dopo le parole:* «delle Autonomie» *inserire la seguente:* «territoriali».

1.392

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «rappresenta» *fino a:* «regolamento, svolge» *con le seguenti:* «può svolgere».

1.393

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:* «rappresenta» *fino a:* «proprio regolamento,».

1.394

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «rappresenta» *fino a:* «Partecipa» *con la seguente:* «può partecipare».

1.395

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «rappresenta» *fino a:* «Partecipa alle» *con la seguente:* «è titolare delle».

1.396

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «rappresenta» *fino a:* «Partecipa alle» *con la seguente:* «assume le».

1.397

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:* «rappresenta» *fino a*: «i Comuni».

1.398

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione» *con le seguenti:* «esercita la funzione legislativa e quella».

1.399

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione» *con le seguenti:* «esercita la funzione legislativa e».

1.400

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione» *con le seguenti:* «esercita la funzione legislativa».

1.401
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» *con le seguenti:* «esercita la funzione legislativa e».

1.402
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:* «rappresenta» *fino a:* «legislativa ed».

1.403
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, Alinea «Art. 55»*, quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed» *e dopo la parola:* «esercita» *inserire le seguenti*: «la funzione legislativa e».

1.404
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» *con le seguenti:* «è titolare della».

1.405
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» *con le seguenti:* «esercita la».

1.406
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sopprimere le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali».

1.407
BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali.»

1.408
BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «rappresenta le Regioni».

1.409
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:* «le istituzioni» *fino a:* «metropolitane e».

1.410
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:* «le istituzioni» *fino a:* «le Regioni,».

1.411

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:* «le istituzioni» *fino a:* «lo Stato e».

1.412

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:* «le istituzioni» *fino a:* «raccordo tra».

1.413

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:* «le istituzioni» *fino a:* «funzione di» *con le seguenti:* «l'istituzione di».

1.414

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:* «le istituzioni» *fino a:* «funzione di» *con le seguenti:* «l'organo di».

1.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «la Nazione».

1.416

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, comma 4, sostituire le parole:* «le istituzioni territorali» *con le seguenti:* «i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni».

1.417

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.418

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «le Regioni».

1.419

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «le Regioni e i Comuni».

1.420

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «le Regioni e le Città metropolitane».

1.421

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «le Città metropolitane e i Comuni».

1.422

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «i Comuni».

1.423

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «i territori».

1.424

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,*quarto comma, sostituire la parole:* «Istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».

1.425

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma l, capoverso «art. 55», *quarto comma, sostituire la parola:* «istituzioni» *con la seguente:* «Popoli».

1.426

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni» *con le seguenti:* «gli enti pubblici».

1.427

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo periodo, dopo la parola:* «istituzioni» *inserire la seguente:* «pubbliche».

1.428

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *quarto comma, primo periodo, dopo la parola:* «territoriali» *aggiungere le seguenti:* «nello Stato centrale».

1.429

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art.55», *quarto comma, dopo la parola:* «territoriali» *inserire le seguenti:* «ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

1.430

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nelle istituzioni europee».

1.431

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, dopo le parole:* «istituzioni territoriali», *inserire le seguenti:* «al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese».

1.432

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,*quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».

1.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo-di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni.».

1.434

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo*.

1.435

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* «Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

1.436

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:*

«È titolare, con la Camera dei deputati, della funzione di indirizzo politico, della funzione legislativa e della funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.437

CENTINAIO, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* « il Senato delle Autonomie rappresenta il Popolo nella sua configurazione territoriale, esercita la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo sulle materie di interesse regionale e territoriale».

1.438

CENTINAIO, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* « il Senato delle Autonomie rappresenta il Popolo nella sua configurazione territoriale, esercita la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

1.439

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:*

«Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione legislativa».

1.440

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:*

«Secondo modalità stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».

1.441

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:*

«Nelle materie stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».

1.442

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.443

CENTINAIO, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.444

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato dei Governo».

1.445

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«È titolare, con la Camera dei deputati, della funzione di indirizzo politico, della funzione legislativa e della funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.446

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione legislativa».

1.447

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Secondo modalità stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».

1.448

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Nelle materie stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legisiativa».

1.449

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole:* «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea».

1.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nelle materie di legislazione concorrente».

1.451

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire le parole da:* «Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione» *fino a:* «sul territorio» *con le seguenti:* «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».

1.452

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire le parole da:* «Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione» *fino a:* «sul territorio» *con le seguenti:* «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche».

1.453

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire le parole da:* «Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione» *fino a:* «sul territorio» *con le seguenti:* «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche».

1.454

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed».

1.455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «secondo modalità stabilite dalla Costituzione».

1.456

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» *con le seguenti:* «Esercita, nelle materie indicate dalla Costituzione, la funzione legislativa».

1.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire le parole:* «Concorre, secondo modalità

stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» *con le seguenti:* «È titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».

1.458

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» *con le seguenti:* «È titolare della funzione legislativa nelle materie stabilite dalla Costituzione».

1.459

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «Concorre, secondo modalità stabilite» *con le seguenti:* «Può concorrere, nelle materie indicate».

1.460

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «Concorre» *con le seguenti:* «Può concorrere».

1.461

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «, secondo modalità» *fino a:* «Stato e di» *con la seguente:* «alla».

1.462

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* «, secondo modalità» *fino a:* «attività di» *con la seguente:* «alla».

1.463

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:* », secondo modalità« *fino a:* «svolge» *con la seguente:* «alla».

1.464

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:* «, secondo modalità» *fino a:* «formazione e».

1.465

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:* «, secondo modalità» *fino a:* «dirette».

1.466

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:* «, secondo modalità» *fino a:* «Partecipa».

1.467

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».

1.468

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,*quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».

1.469

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, dopo le parole:* «secondo modalità», *inserire le seguenti:* «ed esclusivamente nelle materie».

1.470

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, dopo le parole:* «secondo modalità», *inserire le seguenti:* «e nelle sole materie».

1.471

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55», *quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «di raccordo» *con le seguenti:* «di collegamento».

1.473

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni» *con le seguenti:* «tra le autonomie locali, lo Stato e le istituzioni europee».

1.474

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, al capoverso «Art. 55.», *quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole*: «tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni» *con le seguenti:* «tra le autonomie locali».

1.475

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e».

1.476

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «lo Stato e le Regioni».

1.477

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «lo Stato e».

1.478

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «e le Regioni, le Città metropolitane».

1.479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «le Regioni».

1.480

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», *quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «e le Regioni,».

1.481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55.*», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «le città metropolitane e i comuni»*, con le seguenti:* «e le città metropolitane».

1.482

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55.*», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, le Città metropolitane e i Comuni».

1.483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «le città metropolitane».

1.484

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, le Città metropolitane».

1.485

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sopprimere il terzo periodo.*

1.486

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.487

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, GOTOR, SANTINI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55.*», quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:*

«Esercita altresì la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto,

mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo, verifica l'impiego dei fondi strutturali, valuta l'impatto e le ricadute degli accordi commerciali con Paesi terzi e svolge l'analisi delle pronunce della Corte di Giustizia e dei procedimenti di infrazione. Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.488

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*,quarto comma, sostituire il terzo periodo, con i seguenti:* «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea».

1.489

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire le parole da:* «Partecipa»*, fino a:* «dell'impatto»*, con le seguenti:* «Valuta l'impatto».

1.490

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire le parole da:* «Partecipa» *,fino a:* «svolge»*, con le seguenti:* «Può svolgere».

1.491

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire le parole da:* «Partecipa»*, fino a:* «svolge»*, con le seguenti:* «Può partecipare ad».

1.492

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sopprimere le parole da:* «Partecipa»*, fino a:* «regolamento,».

1.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alinea «*Art. 55*», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole:* «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea»*, con le seguenti:* «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

1.494

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire le parole:* «Partecipa alle»*, con le seguenti:* «È titolare delle».

1.495

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, sostituire le parole:* «Partecipa alle»*, con le seguenti:* «Assume tutte le».

1.496

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire le parole*: «Partecipa alle» *con le seguenti* : «Può assumere le».

1.497

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire le parole* «Partecipa alle» *con le seguenti*: «Ha l'iniziativa delle».

1.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole*:«alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione» *con le seguenti*: «al recepimento».

1.499

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sopprimere le parole*: «alle decisioni dirette alla formazione e».

1.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole*: «alle decisioni dirette» *e dopo la parola*: «formazione» *inserire la seguente*: «al recepimento».

1.501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole*: «, alle decisioni dirette».

1.502

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sopprimere le parole*: «alle decisioni dirette».

1.503

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sopprimere le parole*: «alla formazione e».

1.504

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*,quarto comma, terzo periodo, dopo la parola*: «formazione» *inserire le seguenti*: «, al recepimento».

1.505

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire le parole da* «e all'attuazione» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «delle leggi dello Stato».

1.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole*: «e all'attuazione» *con le seguenti*: «, all'attuazione e al recepimento».

1.507

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sopprimere le parole*: «e all'attuazione».

1.508
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire le parole da* «degli atti normativi» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «delle leggi dello Stato».

1.509
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*,quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole*: «degli atti normativi» *con le seguenti*: «della normativa e delle politiche».

1.510
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire le parole da* «dell'Unione europea» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «dello Stato».

1.511
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «dell'Unione europea».

1.512
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire le parole:* «dell'Unione europea» *con le seguenti:* «dello Stato».

1.513
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole da:* «e, secondo» *fino alla fine del comma.*

1.514
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sostituire le parole da:* «, secondo» *fino a:* «dell'impatto» *con le seguenti:* «valuta l'impatto».

1.515
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 55» *quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:* «, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».

1.516
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sopprimere le parole:* «, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,».

1.517
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art 55», *quarto comma, sostituire le parole da:* «svolge attività di verifica» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «esercita funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».

1.518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso « Art. 55» *quarto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».

1.519

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e».

1.520

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» *quarto comma, sopprimere le seguenti parole*: «di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e».

1.521

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione».

1.522

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto».

1.523

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, dopo le parole:* «di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato» *inserire le seguenti:* «concernenti materie attinenti al rapporto con gli enti territoriali».

1.524

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.525

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche».

1.526

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «dell'impatto».

1.527

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «delle politiche pubbliche sul territorio».

1.528

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «delle politiche pubbliche».

1.529

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, sopprimere le parole:* «sul territorio».

1.530

DI GIORGI, PADUA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole:* «di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio» *aggiungere le seguenti:* «, adottando la prospettiva di genere per stabilire se e in che modo esse incidano direttamente o indirettamente sulla condizione della donna».

1.531

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Verifica e controlla l'attuazione delle leggi statali e regionali».

1.532

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 55», *quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Procede alla valutazione delle politiche pubbliche.».

1.533

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 55», *quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Il Senato federale della Repubblica può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».

1.534

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 55», *quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Senato delle Autonomie può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».

1.535

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esercitando, al contempo, funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».

1.536

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 55», *quarto comma 4, dopo le parole:* «sul territorio.» *aggiungere le seguenti:* «Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».

1.537

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 55», *quarto comma 4, dopo le parole:* «sul territorio.» *aggiungere le seguenti:* «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».

1.538

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 55», *quarto comma, dopo le parole:* «sul territorio.» *aggiungere le*

seguenti: «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche.».

1.539

BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «*Art. 55*», quarto comma, dopo le parole:* «sul territorio.» *aggiungere le seguenti:* « Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di valutazione delle politiche pubbliche.».

1.540

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quarto comma, dopo le parole:* «sul territorio.» *aggiungere le seguenti:* «Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».

1.541

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, PEZZOPANE, LUMIA, CANTINI, PADUA, DEL BARBA, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *al quarto comma, aggiungere il seguente periodo:* «Il Senato delle autonomie è competente a dirimere, su istanza di una delle parti interessate, in via preventiva rispetto al ricorso alla Corte costituzionale, i potenziali conflitti tra Stato e regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma del successivo articolo 117, o in quelle di competenza legislativa residuale delle regioni secondo quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo 117. In caso di esito negativo, sarà esperibile il ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

1.542

FATTORI, CRIMI, MORRA, MANGILI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,*quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

1.543

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso »Art. 55» *dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale.».

1.544

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il quinto comma.*

1.545

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il quinto comma con il seguente:*

«Il Parlamento può riunirsi in seduta comune dei membri delle due Camere».

1.546

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quinto comma, sostituire le parole:* «nei soli casi stabiliti dalla Costituzione» *con le seguenti:* «quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti di una Camera».

1.547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quinto comma, sopprimere la parola:* «soli».

1.548

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e da legge costituzionale».

1.549

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Per l'esercizio delle loro funzioni, le Camere e il Parlamento in seduta comune si avvalgono di un'unica amministrazione indipendente».

1.550

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le Camere e il Parlamento in seduta comune sono servite da un'unica amministrazione indipendente».

1.551

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il Parlamento dispone di un'amministrazione indipendente».

1.552

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Alle dipendenze del Parlamento è posta un'unica amministrazione. La legge ne assicura la necessaria indipendenza».

1.553

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.554

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.555

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.556

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente:"cinquecento".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse; la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.557

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta».

1.558

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta».

1.559

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate te seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.560

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.561

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.562

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.563

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.564

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,", sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

1.565

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove».

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto", è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

1.566

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quinto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.567

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.568

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.569

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento",».

1.570

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.571

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.572

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.573

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".».

1.574

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.575

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.576

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.577

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero", sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta",».

1.578

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta", sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre".».

1.579

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero", sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".».

1.580

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici"» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodidotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".».

1.581

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.582

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.583

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.584

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento",».

1.585

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.586

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.587

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.588

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

l-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".» .

1.589

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.590

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque"ÍLi è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.591

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.592

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

l-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse.

1.593

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci".

1.594

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto".».

1.595

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette".».

1.596

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.597

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.598

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.599

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.600

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.601

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.602

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.0.1

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre."».

1.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

1.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Dimezzamento del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

1.0.4

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Dimezzamento del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione".».

1.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento cinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età."».

1.0.6

BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

1.0.7

BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56 ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

1.0.8

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Rappresentanti degli Italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, le parole ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono abrogate;

b) al quarto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono abrogate e la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla parola "seicentotrenta".

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «art. 57», *apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo comma, dopo le parole «Provincia autonoma,» *inserire le parole* «da sei rappresentanti eletti nella circoscrizione Estero,»;

b) al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La durata del mandato dei senatori eletti nella circoscrizione Estero è di cinque anni».

1.0.9

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, dei quali otto eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.10

MATURANI, DI GIORGI, FATTORINI, VERDUCCI, ELENA FERRARA, MATTESINI, CARDINALI, GRANAIOLA, BIANCO, STEFANO ESPOSITO, ZANONI, VALENTINI, FABBRI, MANASSERO, PADUA, RUSSO, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, SPILABOTTE, SOLLO, CAPACCHIONE, SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi".

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57», *terzo comma, dopo le parole:* "La legge disciplina», *inserire le seguenti:* «, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i

sessi,"».

1.0.11

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SONEGO, SANGALLI, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, otto dei quali" e al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovantadue"».

1.0.12

FEDELI, CIRINNÀ, CANTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MIRABELLI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SPILABOTTE, SONEGO, TOMASELLI, TONINI, VACCARI, VALENTINI, ZANONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi".

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57», *terzo comma, dopo le parole:* «La legge disciplina», *inserire le seguenti:* ", con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

1.0.13

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.0.14

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.0.15

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.0.16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Abrogazione della Circoscrizione estero)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

1.0.17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Democrazia interna ai partiti, loro finanziamento pubblico e controllo della Corte costituzionale)

1. All'articolo 49 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I partiti devono avere degli statuti che regolamentino la loro attività interna nel rispetto dei princìpi e dei valori espressi nella Costituzione.

Il controllo sugli statuti e sul rispetto della Costituzione in tutte le fasi delle procedure interne dei partiti è esercitato dalla Corte costituzionale. Salvi i profili civili, penali, amministrativi, contabili, la sanzione più grave può essere l'esclusione dall'attività politica.

I partiti politici ricevono dei finanziamenti pubblici annuali, in proporzione ai loro appartenenti presenti nei vari organi elettivi della Repubblica e in proporzione ai loro finanziamenti privati."».

1.0.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati, eletti secondo le modalità stabilite con legge. Trecentonovanta seggi sono attribuiti entro collegi uninominali al candidato che consegue la maggioranza anche relativa dei voti; la legge stabilisce le modalità per l'attribuzione dei restanti dieci seggi ai candidati delle liste che non abbiano conseguito alcun seggio nei collegi uninominali.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in collegi e le modalità per il suo periodico a aggiornamento in base all'evoluzione demografica".

2. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: "per l'elezione delle Camere", sono sostituite dalle seguenti: "per l'elezione del Senato della Repubblica"».

1.0.19

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quarantacinque anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica"».

1.0.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica"».

1.0.21

CHITI, ALBANO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, BOCCHINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere. Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento quindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.22

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quarantacinque anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica"».

1.0.23

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è

di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.24

MINZOLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

I1 numero dei deputati è di'quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti-interi e dei più alti resti".».

1.0.25

CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Camera dei Deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

1.0.26

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Composizione della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, le parole: "seicentotrenta", sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento"».

1.0.27

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56 ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da 630 deputati.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei. più alti resti".».

1.0.28

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.29

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.0.30

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.31

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";».

1.0.32

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici"».

1.0.33

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita con la parola: "cinquecentootto" e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la parola: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita con la parola: "cinquecento"».

1.0.34

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotonda mento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione".».

1.0.35

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta" e le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

1.0.36

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.37

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituite dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.0.38

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.39

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantadue"».

1.0.40

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

1.0.41

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.42

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

1.0.43

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni".

1.0.44

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'Articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge"».

1.0.45

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecentootto" e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.46

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.0.47

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.48

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero del seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.49

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

1.0.50

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».

1.0.51

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inseire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:"Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».

1.0.52

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma, dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite di due legislature," e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».

1.0.53

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: "nel limite di due legislature" e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».

1.0.54

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

1.0.55

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva"».

1.0.56

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale"».

1.0.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. L All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero« sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione);

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: "I fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.0.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.0.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.0.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.0.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.0.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.71

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.73

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.74

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrncento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.0.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.0.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta».

1.0.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta».

1.0.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".».

1.0.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".».

1.0.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole "fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, " sono soppresse;

2) la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".».

1.0.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seitentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".».

1.0.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta" .

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta".».

1.0.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella Circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento".».

1.0.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".».

1.0.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".».

1.0.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"» .

1.0.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta" sono sostituite dalle

seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno".».

1.0.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta".».

1.0.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero," sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.0.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.0.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.0.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.0.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.0.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.0.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.0.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

Art. 2

2.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

2.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

2.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali trai componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta Nallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno."».

Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.

Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. ? La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. ? L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. ? La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione- al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificare o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. ? Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. ? Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. ? Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. ? Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvala a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni-accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita

da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentina-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Conseguentemente, all'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. ? *(Modifiche all'articolo 55 della Costituzione).* ? Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

Conseguentemente dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-*bis.*

In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».

Art. 2-*ter.*

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 48-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale».

Art. 2-*quater.*

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».

Art. 2-*quinquies.*

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».

Art. 2-*sexies*.

(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione perii rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamento regionale».

Art. 2-*septies*.

(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)

Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».

Art. 2-*octies*.

Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. ? L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».

2.6

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Attraverso il Senato della Repubblica, le Regioni collaborano alla legislazione e all'amministrazione dello Stato e agli affari dell'Unione europea.

Il Senato è composto dai Presidenti delle Regioni. Gli altri membri del Senato spettanti alla Regione sono nominati e revocati tra i propri componenti dalle Giunte regionali, su proposta dei rispettivi Presidenti. Il Senato è ulteriormente composto, in rappresentanza della circoscrizione Estero, da sei membri eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.

Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Sudtirol è rappresentata dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un membro della Giunta regionale, scelto in modo da favorire la rappresentanza di tutti e tre i gruppi linguistici.".

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Il Senato elegge il suo Presidente per un anno, scegliendolo tra i senatori Presidenti di Regione. Il Presidente convoca il Senato almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono i rappresentanti di almeno tre Regioni o il Governo.

Il Senato può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica.

I voti di ciascuna Regione e della Circoscrizione estero possono essere espressi soltanto dai senatori presenti e in modo unitario.

Le deliberazioni del Senato non sono valide se non sono adottate almeno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni Giunta regionale può nominare nelle Commissioni del Senato propri componenti diversi da quelli nominati senatori, o anche delegati non membri di Giunta."».

2.7

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione ed elezione del Senato delle autonomie*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale.

In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane.

Il Presidente e gli altri componenti delle Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.

Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

a) cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;

c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;

d) dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;

e) dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni e fino a nove milioni di abitanti;

f) quattordici senatori nelle Regioni con più di nove milioni di abitanti.

I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, tre senatori per ciascuna Provincia.

In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

a) un senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna Provincia.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Modificazioni all'articolo 60 della Costituzione*):

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. ? La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra, Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

*b) dopo l'***articolo 29***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"la legge dello Stato determina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali"».

c) all'articolo 33, sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.

2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato delle Autonomie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di una Provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.

3. La legge di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all'articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale».

2.8

MARAN

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché, per ciascuna Regione, da membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore atre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.

Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.

La durata del mandato dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata degli organi ai quali appartengono.

La legge della Regione disciplina il sistema di elezione dei senatori e di loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale nonché di revoca dei membri eletti dai Consigli regionali.

I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato all'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione territoriale rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque 11 unitari età del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione, anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale.

Conseguentemente,

? all'articolo 8, capoverso "Art. 70", al quarto comma, sopprimere le seguenti parole "57, terzo comma";

? all'articolo 33, sesto comma, sostituire le parole: "terzo comma" con le seguenti: "quinto comma" e, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-*bis*. Qualora, entro il termine previsto una Regione non provveda ad approvare la legge di cui al comma 6, i senatori eletti, ai sensi dei commi 3 e 4, decadono e la stessa resta senza rappresentanti. I membri del Senato delle Autonomie comunque spettanti a tale Regione non sono computati ai fini del numero legale".».

2.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori, la cui elezione avviene:

a) per sei seggi, nella circoscrizione Estero, in concomitanza con le elezioni della Camera dei deputati e con le modalità stabilite con la legge di cui all'articolo 48, terzo comma;

b) per i rimanenti centonovantaquattro seggi, su base regionale, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. La legge disciplina, in riferimento alla lettera *b)* del primo comma:

a) la ripartizione del territorio di ciascuna Regione in collegi, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta che sono costituite in unico collegio uninominale. La ripartizione è effettuata in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'aggiornamento decennale della ripartizione, a seguito della pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento;

b) l'attribuzione dei seggi, sulla base dei voti espressi in centonovantaquattro collegi uninominali.

I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti al candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato consegua tale maggioranza, 1 seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera *a)* del primo comma coincide con la durata della Camera dei deputati, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti.

La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera *b)* del primo comma coincide con la durata del Consiglio o dell'Assemblea regionale, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti".».

2.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato federale della Repubblica). ? 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la

rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e-ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.".

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? Sono eleggi bili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo-entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.".

5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica ?fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5.».

2.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *1*. l'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 55, comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», *con le seguenti* «federale della Repubblica».

2.12

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, ALBERTINI, BONAIUTI, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. *2 - (Composizione ed elezione del Senato delle autonomie) ? 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e dai membri eletti contestualmente ed in modo collegato all'elezione dei Consigli regionali o delle Province autonome nel numero di:

- due nelle Regioni sino ad un milione di abitanti e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- quattro nelle Regioni con più di un milione di abitanti e sino a tre milioni;
- sei nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e sino a cinque milioni;
- otto nelle Regioni con più di cinque di abitanti e sino a sette milioni;
- dieci nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

I senatori elettivi fanno anche parte dei Consigli delle rispettive Regioni o Province autonome.

Il Senato delle Autonomie è altresì composto da due sindaci eletti per ciascuna Regione, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali delle quali fanno parte o contestualmente alle quali sono stati eletti.

Il sistema di elezione dei senatori è disciplinato con legge dello Stato"».

Conseguentemente

Sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 33 con i seguenti:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, i senatori elettivi ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, sono eletti da ciascun Consiglio regionale con voto limitato tra i propri componenti. Entro tre giorni dallo svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente per procedere all'elezione. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto».

I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 33 sono soppressi.

2.13

BISINELLA

Sostituire l'Articolo 2 con il seguente:

«Art. 2 ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione.

Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti.

La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma.

In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo"».

2.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. ? *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.

Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale"».

2.15

CHITI, ALBANO, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, LO

GIUDICE, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. ? *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta membri, più otto senatori eletti nella circoscrizione estero.

Cento dodici senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le ?Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generare, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti 'a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale"».

2.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) ? 3*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centootto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 2*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.19

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 8.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla: popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome

di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.».

2.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte."».

2.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 9.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dati 'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la-parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 7.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con 1'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eretti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 6.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al ?cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

2.28

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57 ? Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.

2.29

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 ? Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale"».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.30

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 ? Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario che durano in carica sette anni.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori regionali sono scelti tra i consiglieri regionali. La ripartizione dei seggi senatori ali avviene su base proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti rispetto ai voti ottenuti nelle singole liste nelle elezioni dei rispettivi consigli regionali. La legge dello Stato ne disciplina le modalità.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno"».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.31

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Senato della Repubblica)

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori elettivi è di: cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2 e all'articolo 33 sopprimere i commi da 1 a 8"».

2.32

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Senato della Repubblica)

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2 e all'articolo 33 sopprimere i commi da 1 a 8"».

2.33

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato Federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 57. ? Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanti territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtiroll Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto, e se

richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione"».

2.34

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

2.35

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione ? Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione nei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante trai propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

2.36

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57.

1. Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.

La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione e il numero di senatori attribuiti a ogni Regione proporzionalmente alla popolazione della Regione. I senatori durano in carica cinque anni.

Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura dal Presidente della Repubblica su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure"».

2.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione".».

2.38

CHITI, ALBANO, BENCINI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, TURANO, BOCCHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori e1ettivi è di centosei, di cui sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. "».

2.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi del1e Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.43

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito con il seguente:

«Sono membri di diritto del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali i Presidenti delle Giunte regionali e i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione. Per il Trentino Alto-Adige, sono membri di diritto i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci dei Comuni di Trento e Bolzano. Ogni Regione è inoltre rappresentata da ulteriori componenti eletti per metà dal Consiglio regionale e per metà da un collegio elettorale formato dai sindaci della Regione, in proporzione alla popolazione delle Regioni. Ciascuna regione ? ha un numero di quattro rappresentanti, compresi quelli di diritto, e due ulteriori rappresentanti ogni milione e cinquecentomila abitanti. Il Trentino Alto Adige ha sei rappresentanti, di cui uno ? eletto dal consiglio regionale e uno eletto dal collegio elettorale dei sindaci».

2.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - *(Senato della Repubblica) ?* 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».

2.48

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, più cinquanta membri delegati, che non ricoprano altre cariche istituzionali, eletti dai Consigli regionali.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del Consiglio della Regione nella quale sono stati eletti.

Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato.

Ciascuna Regione deve avere almeno due senatori, dei quali almeno un eletto a suffragio diretto ed un delegato dal Consiglio Regionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni- e dei più alti resti. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».

2.49

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA, PEPE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori eletti è di duecentotrentasette.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dai duecentotrentasette senatori di nomina elettiva su una lista di almeno venti sei candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri rimangono in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».

2.50

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci del comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma nonché, per ciascuna Regione, da un numero di membri proporzionale alla popolazione regionale.

La regione con il maggior numero di abitanti invia dodici membri, gli altri un numero di membri corrispondente al rapporto del numero dei suoi abitanti con quello degli abitanti della suddetta regione, calcolando si come interi i resti superiori alla metà. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno tre membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo, al Molise e alla Valle d'Aosta due. Il numero dei membri inviati da

ciascuna Regione o Provincia autonoma viene determinato con legge approvata mediante il procedimento legislativo di cui all'articolo 70, terzo comma, dopo ogni censimento generale della popolazione.

I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti dai Consigli regionali per la durata delle rispettive legislature secondo il criterio proporzionale. Almeno un mandato deve comunque essere attribuito al secondo gruppo per numero di seggi nel Consiglio regionale o, qualora più gruppi abbiano lo stesso numero di seggi, per numero di voti alle ultime elezioni regionali. In caso di parità di voti decide la sorte.

I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 non devono necessariamente appartenere al Consiglio regionale che li elegge; devono tuttavia essere eleggibili a tale Consiglio.

Al termine della legislatura di un Consiglio regionale. o dopo il suo scioglimento, i membri del Senato delle Autonomie rimangono in carica fino a quando il nuovo Consiglio regionale non abbia effettuato l'elezione dei membri di sua spettanza al Senato delle Autonomie».

2.51

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma nonché, per ciascuna Regione, da un numero di membri proporzionale alla popolazione regionale.

La regione con il maggior numero di abitanti invia dodici membri, gli altri un numero di membri corrispondente al rapporto del numero dei suoi abitanti con quello degli abitanti della suddetta regione, calcolandosi come interi i resti superiori alla metà. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno tre membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo, al Molise e alla Valle d'Aosta due. Il numero dei membri inviati da ciascuna Regione viene determinato con legge approvata mediante il procedimento legislativo di cui all'articolo 70, terzo comma, dopo ogni censimento generale della popolazione.

I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono designati dai Consigli regionali per la durata delle rispettive legislature secondo le modalità stabilite con legge regionale.

I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 non devono necessariamente appartenere al Consiglio regionale che li designa; devono tuttavia essere eleggibili a tale Consiglio.

Al termine della legislatura di un Consiglio regionale o dopo il suo scioglimento, i membri del Senato delle Autonomie rimangono in carica fino a quando il nuovo Consiglio regionale non abbia effettuato la designazione dei membri di sua spettanza al Senato delle Autonomie.».

2.52

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articol057 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, ha luogo

contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i rispettivi senatori entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio».

2.53

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Composizione del Senato federale)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri-componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".».

2.54

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA, PEPE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato)* ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori eletti è di duecentotrentasette.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive"».

2.55

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sosituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie) ?* 1. L'articolo 57 della

Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Provincie autonome.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori eletti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o provincia autonoma.

I senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia, dell'Assemblea Regionale Siciliana".».

2.56

PANIZZA, PALERMO, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie) ?* 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è composto dai senatori eletti nelle Regioni e Province autonome in numero proporzionale alla popolazione di ciascuna di esse nonché dai Presidenti delle Giunte regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.

La Regione con il maggior numero di abitanti elegge dodici senatori e le altre un numero di senatori proporzionalmente inferiore. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno due membri in aggiunta al Presidente della Regione o ai Presidenti delle Province autonome. Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma viene determinato con legge approvata dal Senato delle Autonomie dopo ogni censimento generale della popolazione.

I membri eletti del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti per la durata delle rispettive legislature regionali e provinciali e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori eletti in concomitanza con il rinnovo delle rispettive assemblee."».

2.57

LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? 1. Il Senato delle Autonomie è composto dai senatori eletti nelle Regioni o Province autonome in numero proporzionale alla popolazione di ciascuna di esse, dai Presidenti delle Giunte regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai sindaci dei comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma.

2. La Regione con il maggior numero di abitanti elegge dodici senatori e le altre un numero di senatori proporzionalmente inferiore. A ciascuna Regione e provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno due membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo. Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione viene determinato con legge approvata dalla Camera dei Deputati dopo ogni censimento generale della popolazione.

3. I membri eletti del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti per la durata delle rispettive legislature regionali e provinciali e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori eletti in concomitanza con il rinnovo delle rispettive assemblee"».

2.58

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(composizione ed elezione del Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.

Nessuno può candidarsi in più di una Regione"».

2.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). ? 2.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Senato della Repubblica). ? 3.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centosessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.63

CHITI, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Senato della Repubblica) ? l.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto, di cui otto senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.64

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione avviene a base regionale. Ciascuna regione ha un numero di dieci senatori. lì numero dei senatori elettivi è di duecento"».

2.65

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione avviene a base regionale. Ciascuna regione ha un numero di quindici senatori. Il numero dei senatori elettivi è di trecento\».

2.66

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecentonove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità

superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

2.67

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione del Senato federale). ? 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia-o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

2.68

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome E1irrento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione del seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.69

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione ? Senato federale della Repubblica). ? 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni- e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

2.70

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.

Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il presidente della Regione.

È senatore di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori"».

2.71

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) ? 1*. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

2.72

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato delle autonomie). ? 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 57 ? Il Senato delle Autonomie è composto di membri dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.

Ciascuna Regione ha almeno cinque seggi. Le Regioni con più di due milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Vallé d'Aoste uno.

Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol nominano rispettivamente due e tre membri.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni regionali e provinciali nelle quali sono stati eletti.

La legge regionale o provinciale disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o provinciale».

2.73

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.74

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) ? 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore"».

2.75

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è abrogato».

2.76

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) ?* All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno".

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.77

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge dello Stato. Non può essere superiore a duecentocinquanta e inferiore a duecento.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.";

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.78

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

2.79

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita con la parola: «duecentocinquantaquattro» e la parola: «sei» è sostituita con la parola: «quattro»;

b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita con la parola: «sei».

2.80

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 57 ? Il Senato delle Autonomie è composto da 150 membri eletti su base regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Ciascuna Regione elegge un numero di rappresentanti proporzionale alla consistenza della propria popolazione, secondo un riparto fissato con legge ordinaria dello Stato, approvata con maggioranza assoluta dei propri membri da entrambi i rami del Parlamento"».

2.81

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "11 Senato della Repubblica è eletto a base regionale.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di 309. Le circoscrizioni Estero eleggono 6 delegati con funzioni di osservatori del processo legislativo senza diritto di voto."».

2.82

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.";

d) al quarto comma sono soppresse le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero."».

2.83

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

2.84

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

2.85

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».

2.86

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, laValle d'Aosta uno"».

2.87

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)* ? 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";

c) al quarto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

2.88

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) ?* 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

2.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Composizione del Senato)* ? 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "della Repubblica" sono soppresse;

b) al secondo com ma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "«centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro",».

2.90

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)* ? 1. L'articolo 57 della Costituzione è

sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento. Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque"».

2.91

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno"».

2.92

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)* ? 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei"».

2.93

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

2.94

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono soppresse».

2.95

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "delle Autonomie".».

2.96

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1, All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, dopo la parola: "eletto" sono inserite le seguenti: "a suffragio universale e diretto,",».

2.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "a base regionale", sono sostituite dalle seguenti: "a suffragio universale e diretto"».

2.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse".».

2.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cento"».

2.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "centocinquanta"».

2.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "centosessanta"».

2.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "duecento"».

2.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trececntoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento, due"».

2.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento".».

2.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici"è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

2.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "tre"».

2.113

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

2.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno" sono soppresse».

2.115

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "il Molise ne ha due," sono

soppresse».

2.116

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "la Valle d'Aosta uno" sono soppresse».

2.117

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57 della Costituzione, il quarto comma è abrogato.».

2.118

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

2.119

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", previa applicazione delle disposizioni del precedente comma," sono soppresse».

2.120

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

2.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale" sono soppresse».

2.122

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole ", sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

2.123

CALIENDO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte Regionali, dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da cento cinquanta Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori elettivo inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si effettua in proporzione alla popolazione della Regione risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quello del Consiglio Regionale e di Provincia Autonoma contestualmente al quale sono stati eletti».

2.124

MARAN

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», *con il seguente:*

«Art. 57. ? Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché, per ciascuna Regione, da membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.

Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.

La durata del mandato dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata degli organi ai quali appartengono.

La legge della Regione disciplina il sistema di elezione dei senatori e di loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale nonché di revoca dei membri eletti dai Consigli regionali».

Conseguentemente,

? all'articolo 8, capoverso «Art. 70», al quarto comma sopprimere le seguenti parole «57, terzo comma»;

? all'articolo 33, comma sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «quinto comma» e, dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-*bis*. Qualora, entro il termine previsto una Regione non provveda ad approvare la legge di cui al comma 6, i senatori eletti, ai sensi dei commi 3 e 4, decadono e la stessa resta senza rappresentanti. I membri del Senato delle Autonomie comunque spettanti a tale Regione non sono computati ai fini del numero legale.».

2.125

MINZOLINI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», *con il seguente:*

«Art. 57.

1. Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.126

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

2.127

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

2.128

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. ? Il Senato delle autonomie è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale».

2.129

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo, il secondo e il terzo con i seguenti:*

«Il Senato è composto di cento senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale.

Ogni Regione ha un numero di senatori non inferiore a tre e proporzionale alla popolazione; la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano hanno almeno un senatore».

2.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso articolo 57, sopprimere il primo comma.

2.131

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso articolo 57, sopprimere il primo comma.

2.132

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, CUCCA, STEFANO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con i seguenti: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da senatori eletti, in ciascuna Regione, da un collegio elettorale formato dai componenti del consiglio regionale, dai componenti dei consigli comunali dei comuni della Regione e dai deputati eletti nella Regione. I senatori spettanti a ciascuna Regione sono eletti tra i componenti dei Consigli comunali e, almeno un terzo, tra i consiglieri regionali.

Il Molise ha un senatori, la Valle d'Aosta ne ha uno.

Nelle regioni fino un milione di abitanti sono eletti cinque senatori; nelle Regioni fino a tre milioni di abitanti sono eletti sette senatori; nelle Regioni fino a cinquemilioni di abitanti sono eletti nove senatori; nelle Regioni fino a sette milioni di abitanti sono eletti dieci senatori; nelle Regioni con oltre sette milioni di abitanti sono eletti dodici senatori.»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori di ciascuna Regione coincide con quella del rispettivo consiglio regionale»;

c) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e assicura pari opportunità di accesso alla carica tra i candidati dei due sessi.»;

d) sopprimere il quarto comma.

2.133

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Senatori, eletti a suffragio universale e diretto, dai Presidenti delle Giunte Regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La durata del mandato al Senato dei Presidenti delle Giunte Regionali e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata del loro mandato nella Regione nella quale sono stati eletti.»;

b) sopprimere il secondo comma,

c) sopprimere il quarto comma.

2.134

VERDUCCI, MATURANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma con i seguenti:*

«1. Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, dai consiglieri regionali eletti nell'ambito di apposite liste in occasione del rinnovo dei rispettivi consigli regionali e da un numero pari di sindaci e consiglieri comunali eletti, per ciascuna Regione, da un collegio elettorale costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali.

Il numero di senatori elettivi non può eccedere centotrenta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.135

MARCUCCI, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da senatori eletti, in ciascuna Regione, da un collegio elettorale formato dai componenti del consiglio regionale, dai componenti dei consigli comunali dei comuni della Regio.ne e dai deputati eletti nella Regione. I senatori spettanti a ciascuna Regio.ne so.no. eletti tra i componenti dei Consigli comunali e, almeno un terzo, tra i consiglieri regionali.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori eletti in seno al consiglio regionale inferiori a tre, tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne hanno uno. Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro Sindaci senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette«.

Nelle Regioni fino a tre milioni di abitanti, il collegio. elettorale costituito dai sindaci della Regio.ne elegge un senatore; nelle Regioni con più di tre e fino a sei milioni di abitanti, elegge due senatori; nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti, elegge tre senatori».

2.136

CENTINAIO, BISINELLA

Al capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. Sono membri di diritto del Senato delle Autonomie i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. Il Senato delle Autonomie è altresì composto, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio Regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione».

2.137

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Il Senato delle Autonomie è composto da senatori eletti in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione».

2.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.139

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Sono membri di diritto del Senato delle Autonomie i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».

2.140

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, premettere il seguente periodo:*

«Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».

2.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

2.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

2.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

2.144

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso articolo 57, dopo la parola: «Autonomie» *inserire la seguente:* «territoriali».

2.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *primo comma, sostituire le parole da:* «composto» *fino alla fine con le seguenti:* «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale pro e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

2.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, dopo le parole:* «è composto» *inserire le seguenti:* «da centucinquanta senatori elettivi e» *e sopprimere le parole da:* «dai sindaci» *fino alla fine del comma.*

2.147

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 57», *primo comma, dopo le parole:* «è composto» *inserire le seguenti:*

«di diritto».

2.148

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire le parole da:* «dai Presidenti» *fino a:* «sette anni» *con le seguenti:* «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale».

2.149

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole da:* «dai Presidenti delle Giunte» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «da centocinquanta senatori elettivi. A ciascuna Regione spetta un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione. I senatori di ciascuna Regione sono eletti e decadono con il relativo Consiglio regionale».

2.150

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole da:* «dai Presidenti delle Giunte» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «da centocinquanta senatori elettivi. Ciascuna Regione ha un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione».

2.151

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.152

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «dai Presidenti delle Giunte regionali».

2.153

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere le parola:* «dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.154

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.155

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire le parole:* «delle Province autonome di Trento e di Bolzano,», *con le seguenti:* «delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano,», con le seguenti: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.».

2.156

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «autonome di Trento e di

Bolzano».

2.157

MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere le parole:* «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma» *e:* «e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.».

2.158

MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere le parole:* «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma» *e sostituire le parole:* «da due membri eletti, con voto limitato,» *con le seguenti:* «da membri eletti in pari numero, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da sindaci eletti da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. Le province di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e il Molise hanno solo i membri di diritto; oltre a questi, le Regioni con meno di un milione di abitanti hanno due membri eletti; alle altre Regioni sono attribuiti ulteriori due membri per ogni milione di abitanti in più. Nessuna Regione può avere più di dodici rappresentanti oltre ai membri di diritto.».

2.159

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI

Al capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma,».

2.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».

2.161

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «articolo 57», *comma 1, sostituire le parole:* «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma» *con le parole:* «dai sindaci metropolitani e ove non coincidenti dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

2.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».

2.163

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere le parola:* «capoluogo di Regione».

2.164

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «di Regione e».

2.165

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «articolo 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «e di provincia autonoma».

2.166

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «e di Provincia autonoma».

2.167

BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole da : «autonoma, nonché» *fino a:* «della Regione»*, con le seguenti:* « nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione. Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno».

2.168

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

dopo le parole: «di Provincia autonoma,» *aggiungere il seguente periodo:* «da sei membri eletti, in rappresentanza della Circoscrizione Estero, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai membri degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero».

Al secondo periodo la parola: «territoriali» *è soppressa.*

2.169

DI BIAGIO

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «di Provincia autonoma,» *aggiungere il seguente periodo:* «da sei membri, in rappresentanza della Circoscrizione estero, eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero».

Al secondo periodo la parola: «territoriali» *è soppressa.*

2.170

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole da* «nonché» *fino alla fine del comma.*

2.171

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e».

2.172

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, le parole:* «due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «un numero variabile di membri eletti dal Consiglio regionale».

Conseguentemente, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori eletti dal Consiglio regionale inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno. Le Regioni con popolazione superiore a due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con popolazione superiore a sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con popolazione superiore a otto milioni di abitanti ne hanno sette».

2.173

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI

Al capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «da due membri eletti, con voto limitato,

dal Consiglio regionale tra i propri componenti» *con le seguenti:* «da un numero variabile di membri eletti a suffragio diretto tra i consiglieri regionali».

Conseguentemente: dopo il primo comma inserire il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno. Le Regioni con popolazione superiore a due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con popolazione superiore a sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con popolazione superiore a otto milioni di abitanti ne hanno sette»;

sostituire il terzo comma con il seguente: «I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. La legge della Regione disciplina, con modalità che favoriscano l'equilibrio di genere nella rappresentanza tra i sessi, il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

all'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione, e comunque sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui articolo 57, terzo comma, della Costituzione, i senatori eletti a suffragio diretto sono preposti secondo le disposizioni del presente comma. Per i Consigli regionali il cui rinnovo coincide con le elezioni per il Senato successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dei consiglieri regionali. A tal fine, dal totale dei seggi di cui si compone il Consiglio è defalcato un numero di seggi corrispondente ai senatori assegnati alla Regione. I seggi così individuati sono assegnati, mediante una autonoma scheda, con metodo proporzionale; la Regione costituisce un'unica circoscrizione elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista è divisa successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via sino alla copertura del numero dei seggi da assegnare e si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome di candidati compresi nella lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I senatori così eletti divengono membri del Consiglio regionale. Per i Consigli regionali il cui rinnovo non coincide con le elezioni per il Senato successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto tra i consiglieri regionali in carica. A tal fine, si procede secondo le norme di cui ai precedenti periodi».

2.174

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire le parole:* «due memebri» *con la seguente:* «sette membri».

2.175

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire le parole:* «due membri» *con la seguente:* «quattro membri».

2.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «da due membri eletti» *con le seguenti:* «da tre membri eletti».

2.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», *primo comma, dopo le parole:* «da due membri eletti» *sopprimere le seguenti:* «con voto limitato».

2.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.».

2.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «due sindaci eletti» *con le seguenti:* «un sindaco eletto».

2.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», *primo comma, dopo le parole:* «due sindaci eletti» *sopprimere le seguenti:* «con voto limitato».

2.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», *primo comma, aggiungere infine le seguenti parole:* «garantendo la parità di genere».

2.182

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere».

2.183

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale elegge un ulteriore-membro in rappresentanza della minoranza linguistica slovena».

2.184

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI

Al capoverso «Art. 57», *primo comma, è aggiunto infine il seguente periodo:* «I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome possono essere sostituiti, per l'esercizio delle funzioni svolte presso il Senato, da un assessore».

2.185

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, nell'articolo 57 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Deve comunque essere assicurata la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali».

2.186

RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI

Al capoverso «Art. 57», *dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per

l'elezione del Senato delle Autonomie».

2.187

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *comma primo, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie locali tra i rispettivi consigli».

2.188

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *comma primo, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

2.189

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *comma primo, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

2.190

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *comma primo, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario».

2.191

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.*

2.192

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il secondo e il terzo comma.*

2.193
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il secondo e il quarto comma.*

2.194
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il secondo comma.*

2.195
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il secondo comma.*

2.196
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il secondo comma.*

2.197
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il secondo comma.*

2.198
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La durata del mandato dei senatori di diritto coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.199
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati».

2.200
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La durata del mandato dei senatori è di quattro anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».

2.201
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I senatori restano in carica per quattro anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».

2.202
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».

2.203
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data

della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

2.204

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I senatori durano in carica cinque anni».

2.205

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I senatori restano in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».

2.206

STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, dopo la parola:* «senatori», *inserire la seguente:* «elettivi».

2.207

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole da:* «coincide con» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «è di quattro anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».

2.208

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole da:* «coincide con» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «è di cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».

2.209

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole da:* «coincide con» *con le seguenti:* «non dipende da».

2.210

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *al secondo comma, sostituire le parole da:* «degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «con quella dei deputati»

2.211

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole da:* «degli organi» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «dei Consigli regionali».

2.212

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole da:* «degli organi» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «dei Consigli comunali».

2.213

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole da:* «degli organi» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «dei Consigli di Città metropolitana».

2.214

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sopprimere le parole:* «nelle quali sono stati eletti».

2.215
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il terzo e il quarto comma.*

2.216
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il terzo comma.*

2.217
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il terzo comma.*

2.218
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il terzo comma.*

2.219
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il terzo comma.*

2.220
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

2.221
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire la parola:* «elezione» *con la seguente:* «nomina».

2.222
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *terzo comma, sopprimere le parole da:* «e la loro sostituzione» *fino alla fine del comma.*

2.223
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *terzo comma, sopprimere le parole:* «e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

2.224
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *terzo comma, sopprimere le parole:* «, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

2.225
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *terzo comma, sopprimere le parole:* «entro sessanta giorni».

2.226
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», *terzo comma, sopprimere le parole:* «, entro sessanta giorni,».

2.227
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, comma 3, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni» *con le seguenti:* «entro centottanta giorni».
2.228
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, comma 3, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni» *con le seguenti:* «entro novanta giorni».
2.229
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «entro sessanta giorni» *con le seguenti:* «entro trenta giorni».
2.230
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sopprimere la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «quarantacinque».
2.231
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, comma 3, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».
2.232
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».
2.233
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «dalla carica elettiva regionale o locale».
2.234
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «elettiva regionale o locale».
2.235
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «elettiva regionale o».
2.236
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «regionale o».
2.237
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parole: «o locale».
2.238
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando

in ogni caso la corretta proporzione tra le formazioni politiche rappresentate in ciascun consiglio regionale».

2.239

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.240

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.242

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.243

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.244

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.245

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.246

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.247

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.248

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI , LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, all'articolo 33 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? Il Presidente della Repubblica può nominare due cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori non ricevono indennità a carico del Senato e non votano la fiducia al Governo"».

2.249

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32 commi da 3 a 5.

2.250

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. Tali membri durano in carica sette anni».

2.251

CATTANEO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il comma quarto con i seguenti:*

«Quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.

Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al quarto comma».

Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma: «9-*bis.* Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di trenta personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale.».

2.252

CATTANEO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quarto comma con i seguenti:*

«Quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.

Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al quarto comma».

Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma: «9-*bis.* Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di quarantacinque nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale.».

2.253

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *comma 4, sopprimere il primo periodo.*

2.254

BOCCHINO, ANITORI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.» *con le seguenti:* «Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dai dall'assemblea del Senato su una lista di almeno 26 candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».

2.255

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni» *con le seguenti:* «Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita

l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».

2.256

BOCCHINO, ANITORI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.» *con le seguenti:* «Diciassette cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dall'Assemblea del Senato su una lista di almeno 26 candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».

2.257

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni» *con le seguenti:* «Diciassette cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».

2.258

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni» *con le seguenti:* «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».

2.259

BOCCHINO, ANITORI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.» *con le seguenti:* «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dall'Assemblea del Senato su una lista di almeno ventisei candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».

2.260

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Due».

2.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Due».

2.262

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Tre».

2.263
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Cinque».
2.264
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Cinque».
2.265
MARCUCCI, MIRABELLI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Cinque».
2.266
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Cinque».
2.267
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Cinque».
2.268
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Cinque».
2.269
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» *con la seguente:* «Dieci».
2.270
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantacinque anni».
2.271
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantuno anni».
2.272
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantadue anni».
2.273
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantatre anni».
2.274
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantaquattro anni».

2.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessanta anni».

2.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *ins erire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantuno anni».

2.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantadue anni».

2.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantatre anni».

2.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantaquattro anni».

2.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantacinque anni».

2.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantasei anni».

2.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantasette anni».

2.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantotto anni».

2.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a sessantanove anni».

2.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settanta anni».

2.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantasei anni».

2.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantasette anni».

2.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantotto anni».

2.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantanove anni».

2.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a otttanta anni».

2.291

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

2.292

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «che hanno illustrato la Patria».

2.293

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

2.294

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sopprimere le parole:* «nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

2.295

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sopprimere le parole:* «sociale, scientifico, artistico e».

2.296

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sopprimere le parole:* «sociale, scientifico,».

2.297

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sopprimere le parole:* «sociale,».

2.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, primo periodo, dopo la parola:* «sociale» *inserire la seguente:* «medico».

2.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, primo periodo, dopo la parola:* «sociale» *inserire la seguente:* «ambientale».

2.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, primo periodo, sopprimere la parola:* «scientifico».

2.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, primo periodo, sostituire la parola:* «scientifico» *con la seguente:* «ambientale».

2.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, primo periodo, dopo la parola:* «artistico» *inserire la seguente:* «musicale».

2.303

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

2.304

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

2.305

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Tali membri durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».

2.306

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto periodo, sostituire la parola:* «sette» *con la seguente:* «due».

2.307

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto periodo, sostituire la parola:* «sette» *con la seguente:* «tre».

2.308

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «sette» *con la seguente:* «cinque».

2.309

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», f2; quinto periodo, sostituire la parola: «sette» *con la seguente:* «cinque».

2.310

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «sette» *con la seguente:* «sei».

2.311

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

2.312

MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione territoriale rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale».

2.313

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti».

2.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis. ? 1.* Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da

parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modaiità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire !a carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, al sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronunzia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla"».

2.0.2

MARAN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? 1. I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, è consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legare, il delegante è computato come presente alla seduta.

Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2.

2.0.3

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? *1*. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

2.0.4

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente

"Art. 58. ? Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

2.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno"».

2.0.6

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Elettorato passivo per il Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i sessanta anni di età"».

2.0.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Elettorato passivo per il Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

2.0.8

CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, in concomitanza con le elezioni dei consigli regionali.

I Senatori eletti nel collegio estero restano in carica per cinque anni.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età"».

2.0.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno"».

2.0.10

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Elettorato passivo)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età"».

2.0.11

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno"».

Conseguentemente, all'art. 32, sopprimere il comma 2 e all'art. 33 sopprimere i commi da 1 a 8.

2.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno."».

2.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."».

2.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori del Senato federale sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

2.0.15

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,

BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

2.0.16

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale"».

2.0.17

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. ? La legge garantisce ai candidati, ai movimenti ed agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"».

2.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? I senatori del Senato federale della repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

2.0.19

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ? Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

2.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita con la seguente: "trentacinquesimo"».

2.0.21

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita con la parola: "trentacinquesimo"».

2.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età"».

2.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito con il seguente:

"I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma"».

2.0.24

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

2.0.25

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età"».

2.0.26

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: "che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno raggiunto la maggiore età"».

2.0.27

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: "venticinquesimo", con la seguente: "diciottesimo";

b) al secondo comma, sostituire la parola: "quarantesimo", con la seguente: "ventunesimo"».

2.0.28

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto"».

2.0.29

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni."».

2.0.30

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. All'articolo 58 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età."».

2.0.31

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, secondo comma la parola "quarantesimo" è sostituita con la seguente: "venticinquesimo"«.

2.0.32

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, secondo comma, le parole: "quarantesimo anno" sono sostituite conte seguenti: "venticinquesimo anno e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali."».

2.0.33

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ? Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva"».

2.0.34

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Sono fatte salve le prerogative dei senatori a vita e dei senatori di diritto e a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».

2.0.35

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3.

2.0.36

MINZOLINI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

2.0.37

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

2.0.38

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Senatori di diritto e a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

2.0.39

MARIO MAURO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

2.0.40

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Senatori senza diritto di voto)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. Sono senatori senza diritto di voto, remunerati con la sola diaria di cui all'articolo 69, primo comma:

a) ventuno rappresentanti delle autonomie locali. Ciascun Consiglio regionale, all'inizio della legislatura regionale, elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città

metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano elegge un rappresentante tra i sindaci della rispettiva Provincia autonoma;

b) quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, nominati dal Presidente della Repubblica;

c) di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La durata del mandato dei rappresentanti di cui alla lettera *a)* del primo comma coincide con la durata della carica di sindaco o presidente rivestita e, comunque, non è superiore a cinque anni.

La durata della nomina presidenziale di cui alla lettera *b)* del primo comma è di sette anni"».

2.041

MINZOLINI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

I senatori nominati beneficiano di rimborsi spese, con le modalità stabiliti dalla legge, e partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

2.0.42

CHITI, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Senatori a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica"».

2.0.43

BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59 ? È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica sette anni"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.

2.0.44

BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? *1.* È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri

durano in carica sette anni"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.

2.0.45

BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? *1.* È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica un'anno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.

2.0.46

BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? *1.* È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica un'anno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.

2.0.47

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? *1.* È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, i quali durano in carica cinque anni.

I senatori di diritto e a vita ed i senatori nominati dal Presidente della Repubblica partecipano alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto"».

2.0.48

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? *1.* Sono senatori di diritto e a vita, salvo rinunzia, gli *ex* Presidenti della Repubblica"».

2.0.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter.*

(Senatori a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? *1.* È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica"».

2.0.50

RUTA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto";

b) al secondo comma, le parole: "senatori a vita" sono sostituite dalle seguenti: "deputati a vita"».

2.0.51

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

2.0.52

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3.

2.0.53

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"2. I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese"».

2.0.54

CATTANEO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente della Repubblica nomina quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.

Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al secondo comma».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma;

b) all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-*bis.* Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato dal presente articolo, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di trenta personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale.».

2.0.55

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I senatori a vita non votano"».

2.0.56

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

2.0.57

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

2.0.58

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a vita", sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali membri durano in carica sette anni"».

2.0.59

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I senatori di cui al presente articolo non votano"».

2.0.60

CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, TURANO, URAS

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. ? La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, e specifica i casi di conflitto di interessi"».

2.0.61

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Abrogazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1)

1. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata».

Art. 3

3.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 3, 4.

3.2

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

3.3

ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

3.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

3.5

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

3.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

3.7

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

3.8

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

3.9

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Durata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). ?* La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.

Ogni due anni un terzo del senato viene rinnovato mediante elezione

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

3.10

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Abrogazione dell'articolo 60 della Costituzione). ?1.* L'articolo 60 della Costituzione è abrogato».

3.11

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.- *(Modifiche all'articolo 60 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. ? La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I membri del Senato della Repubblica rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della stessa amministrazione di origine.

Il Senato della Repubblica si rinnova, parzialmente o totalmente, contestualmente alle elezioni delle amministrazioni di appartenenza dei singoli senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono eletti.

La durata Camera dei Deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra"».

3.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ?*1.* L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. ? La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in ?carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assembla regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori incarica"».

3.13

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 3. - *(Durata della legislatura). ? 1.* L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. ? La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Treno e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 3. ? *1.* L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. ? La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie sono eletti per cinque anni.

La loro durata non può essere prorogata se non per legge, votata da entrambi i rami del Parlamento, e soltanto in caso di guerra"».

3.15

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 3. - *(Durata delle Camere) ? 1.* All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono soppresse».

3.16

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 3. - *(Durata delle Camere) ? 1.* All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "delle Autonomie"».

3.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 3. - *(Durata delle Camere) ? 1.* All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

3.18
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 3. - *(Unicità della scheda elettorale per le Camere) ? 1.* All'articolo 60 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'elezione avviene mediante un'unica scheda valida per entrambe le Camere, non essendo possibile, a pena di nullità, un voto disgiunto per ciascuna"».

3.19
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 60»*, sopprimere il comma 1.*

3.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 60 della Costituzione è abrogato».

3.21
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 60»*, sostituire il primo comma con il seguente:*
«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni».

3.22
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 60»*, al primo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento».

3.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, le parole "della Repubblica" sono soppresse».

3.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "delle Autonomie"».

3.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

3.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 60»*, primo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati è eletta

per cinque» *con le seguenti:* «Il Senato delle Autonomie e la Camera dei deputati sono eletti per quattro».

3.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60»*, primo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati è eletta per cinque» *con le seguenti:* «Il Senato e la Camera dei deputati sono eletti per quattro».

3.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60»*, primo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati è eletta» *con le seguenti:* «Il Senato delle Autonomie e la Camera dei deputati sono eletti».

3.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *primo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati è eletta» *con le seguenti:* «Il Senato e la Camera dei deputati sono eletti».

3.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *primo comma, sostituire le parole:* «è eletta per cinque» *con le seguenti:* «e il Senato delle Autonomie sono eletti per quattro».

3.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *primo comma, sostituire le parole:* «è eletta per cinque» *con le seguenti:* «e il Senato sono eletti per quattro».

3.32

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *sostituire le parole:* «è eletta» *con le seguenti:* «e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto per cinque anni. Non possono essere prorogate se non per legge e soltanto in caso di guerra.».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 60», *sopprimere il secondo comma.*

3.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *primo comma, sostituire le parole:* «è eletta» *con le seguenti:* «e il Senato delle Autonomie sono eletti».

3.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *primo comma, sostituire le parole:* «è eletta» *con le seguenti:* «e il Senato sono eletti».

3.36

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *comma 1, sostituire le parole:* «cinque anni» *con le seguenti:* «dieci anni».

3.37

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *comma 1, sostituire le parole:* «cinque anni» *con le seguenti:*

«sette anni».

3.38

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *comma 1, sostituire le parole:* «cinque anni» *con le seguenti:* «tre anni».

3.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Il Senato delle Autonomie è eletto per sei anni».

3.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Il Senato delle Autonomie è eletto per quattro anni».

3.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Il Senato è eletto per sei anni».

3.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Il Senato è eletto per quattro anni».

3.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Il Senato delle Autonomie è eletto per cinque anni».

3.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«Il Senato è eletto per cinque anni».

3.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *sopprimere il secondo comma.*

3.46

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *sopprimere il secondo comma.*

3.47

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«2. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

3.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La durata delle Camere può essere prorogata solo in caso di guerra con legge approvata da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti».

3.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La durata delle Camere può essere prorogata solo in caso di guerra e comunque per periodi non superiori a due anni».

3.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

3.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *secondo comma, dopo la parola:* «durata», *inserire le seguenti:* «del Senato delle Autonomie e».

3.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *secondo comma, dopo la parola:* «durata», *inserire le seguenti:* «del Senato e».

3.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «di ciascuna Camera».

3.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «delle Camere».

3.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *secondo comma, dopo la parola:* «deputati», *inserire le seguenti:* «e del Senato delle Autonomie».

3.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *secondo comma, dopo la parola:* «deputati», *inserire le seguenti:* «e del Senato».

3.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *secondo comma, sopprimere le parole:* «se non per legge e soltanto

in caso di guerra».

3.58

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *comma 2 , sopprimere le parole:* «se non per legge e solo in caso di guerra».

3.59

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», *comma 2, sostituire le parola:* «in caso di guerra» *con le seguenti:* «in caso di guerra o di conclamato rischio per la sicurezza dei confini territoriali minacciati dal fenomeno dell'immigrazione di massa».

3.60

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"».

3.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 3-*bis.*

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).

Art. 3-*ter.*

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Art. 3-*quater.*

1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-*ter* sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.

Art. 3-*quinquies.*

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-*ter* è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

Art. 3-*sexies.*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-*quinquies*, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.

Art. 3-*septies.*

1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-*quinquies*, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-*ter*, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

3.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Durata della legislatura)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. ? La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

3.0.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Elezione della nuova Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. ? L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo al più presto cinquantotto mesi e al più tardi cinquantanove mesi dopo la prima seduta della Camera uscente. In caso di scioglimento della Camera, le nuove elezioni hanno luogo entro settanta giorni.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente"».

3.0.4

BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. ? L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente"».

3.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. ? L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente"».

3.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Elezioni della nuova Camera)

1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni"».

3.0.7

MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI , LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi in materia elettorale, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera"».

3.0.8

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 3-*bis.*

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 62. ? La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti".

Art. 3-*ter.*

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. ? La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza".

Art. 3-*quater.*

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".

Art. 3-*quinquies.*

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. ? La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"».

3.0.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Prima seduta della Camera dei deputati e convocazione del Parlamento)

1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera può essere convocata" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento può essere convocato";

c) il terzo comma è abrogato.».

3.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "di febbraio e di ottobre" con le seguenti: "di dicembre e di luglio";

b) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "o del Presidente della Repubblica"».

3.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "di febbraio e di ottobre" con le seguenti: "di dicembre e di luglio"».

3.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "o del Presidente della Repubblica";

b) il comma 3 è soppresso».

3.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 62 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "o del Presidente della Repubblica"».

3.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 62 della Costituzione)

1. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è soppresso».

3.0.15

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Organi del Parlamento)

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. ? La Camera dei deputati elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti il Presidente, a maggioranza assoluta dei

componenti stessi, e l'Ufficio di presidenza.

Il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento, dei cui lavori gestisce la programmazione, in conferenza con i presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

3.0.16

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza"».

3.0.17

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 63 della Costituzione al comma 1 dopo le parole: "fra i suoi componenti" inserire le seguenti parole: "o tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale."».

3.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza del Senato federale)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza".

2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse"».

3.0.19

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, al primo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti"».

3.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza"».

3.0.21

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 63 della Costituzione in materia di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza"».

3.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)

1 .All'articolo 63 della Costituzione, al prima comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea."».

3.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)

1.All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", composto da due vice presidenti e da quattro segretari"».

3.0.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi"».

3.0.25

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 63 della Costituzione il comma 2 è soppresso».

3.0.26

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della

maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo). ?* 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei

rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - *(Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale console dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno dello Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro"».

3.0.27

BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono"».

Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 32.

3.0.28

MINZOLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 64 della Costituzione)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono."».

3.0.29

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI , LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. L'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare a maggioranza di due terzi dei componenti di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono"».

3.0.30

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Regolamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. Il Parlamento adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento prevede:

a) che le sedute sono pubbliche, in ogni articolazione del Parlamento, fatta salva la possibilità che la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento nel suo complesso deliberino di adunarsi in seduta segreta;

b) che le deliberazioni finali di ciascuna articolazione del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale;

c) che tra i presenti si conteggiano gli astenuti che facciano constatare la loro presenza in aula;

d) che i membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono"».

3.0.31

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Regolamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni di ciascuna delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale. Tra i presenti si conteggiano gli astenuti che facciano constatare la loro presenza in Aula.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono"».

3.0.32

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica dell'articolo 64 della Costituzione)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali"».

3.0.33

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti

espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti".

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari.

Limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

3.0.34

DALLA ZUANNA, MARAN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Approvazione regolamenti parlamentari)

1. All'articolo 64 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento. Per l'approvazione dello stesso la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti"».

3.0.35

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Potestà regolamentare)

1. All'articolo 64, primo comma, della Costituzione, le parole: "maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "maggioranza dei tre quinti"».

3.0.36

GOTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 64, primo comma, della Costituzione aggiungere in fine le seguenti parole: "e approva il proprio bilancio. Le Camere regolano congiuntamente l'ordinamento del personale del Parlamento"».

3.0.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 64 della Costituzione dopo il primo comma inserire il seguente: "Il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo bicamerale"».

3.0.38

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni"».

3.0.39

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 64 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti le parole: "tuttavia ciascuna delle due Camere e il parlamento a camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta"».

3.0.40

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 64 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti le parole: "tuttavia ciascuna delle due Camere e"».

3.0.41

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le deliberazioni calendarizzate da almeno una settimana è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti."».

3.0.42

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le opposizioni)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

3.0.43

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole: ", anche se non fanno pacte delle Camere," sono soppresse».

3.0.44

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI , PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali"».

3.0.45

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato della Repubblica garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggloranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

3.0.46

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare."».

3.0.47

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"I regolamenti stabiliscono i tempi e le modalità attraverso i quali il governo deve rispondere a interrogazioni e interpellanze pélrlamentari"».

3.0.48

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità)

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. ? *1.* La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere che costituiscono le articolazioni

del Parlamento"».

3.0.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)

1. Il primo comma dell'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"1. La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, specificando i casi di conflitto di interessi"».

3.0.50

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, TRONTI, MANCONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità con la carica parlamentare)

1. L'articolo 65, primo comma, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. ? *1.* La legge determina i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore"».

3.0.51

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore"».

3.0.52

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "i casi di", inserire le seguenti: "di incandidabilità,"».

3.0.53

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

All'articolo 65 della Costituzione al primo comma dopo la parola: "senatore" aggiungere le seguenti: "e le procedure con cui i cittadini possono esercitare la facoltà di revoca del mandato elettivo"».

3.0.54

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo"».

3.0.55

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».

3.0.56

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, TOCCI, GAMBARO, MUSSINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge determina i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari"».

3.0.57

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "né essere eletto più di tre volte quale membro del Parlamento"».

3.0.58

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nessuno può appartenere alle due Camere per più di tre legislature"».

3.0.59

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"L'ufficio di Senatore o Deputato della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica"».

3.0.60

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)

1. All'articolo 66 delta Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica"».

3.0.61

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. ? I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti"».

3.0.62

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. ? I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti"».

3.0.63

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. ? I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge"».

3.0.64

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione"».

Art. 4

4.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 4 e 5.

4.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere, all'articolo 5, comma 1, lettera c)*, i capoversi 1, 2 e 3.*

4.3

MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
4.4
CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
4.5
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
4.6
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.
4.7
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sopprimere l'articolo.
4.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
4.9
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
4.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
4.11
VERDUCCI, MATURANI
Sopprimere l'articolo.
4.12
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - *(Abrogazione dell'articolo 66 della Costituzione) ? 1.* L'articolo 66 della Costituzione è abrogato».
4.13
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. ? *1.* All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera"».
4.14
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - *(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori) ? 1.* L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 66. ? Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti"».
4.15
CHITI, MIGLIAVACCA, ALBANO, ANITORI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI,

CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GAMBARO, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione) ? 1:* L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ? Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato, nelle forme stabilite da legge costituzionale"».

4.16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Titoli di ammissione dei componenti delle Camere) ? 1.* L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ? Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti accertando, anche in applicazione del primo comma dell'articolo 65, l'esistenza o la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione del mandato dei suoi componenti.

La legge disciplina, in caso di soccombenza o di perdurante inerzia nella verifica di cui al primo comma, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale"».

4.17

LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, ZANONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Titoli di commissione dei componenti del Senato delle Autonomie) ? 1.* L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ? Sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità giudica la Corte costituzionale, nelle forme stabilite con legge costituzionale"».

4.18

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? *1.* L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ? La Corte Costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti del Parlamento delle cause, anche sopraggiunte, di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità"».

4.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Verifica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento) ? 1.* La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

4.20

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, TOCCI, DIRINDIN, DE PETRIS, GAMBARO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? *1.* All'articolo 66, primo comma, della Costituzione, le parole: "di ineleggibilità e di

incompatibilità" sono sostituite dalle seguenti: "di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza." ed è aggiunto il seguente:

"2. Avverso le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge"».

4.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione) ? 1.* All'articolo 66 della Costituzione apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sostituire le parole: "e di incompatibilità" con le seguenti: ", di incompatibilità e di conflitto di interessi.";

b) aggiungere il seguente comma: "Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge Costituzionale"».

4.22

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Modifica all'articolo 66 della Costituzione) ? 1.* All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica"».

4.23

BENCINI, BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? *1.* All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Contro le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge"».

4.24

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

4.25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? *1.* L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? Contro le deliberazioni di ciascuna Camera di cui all'articolo 66 è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica"».

4.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 66 della Costituzione è abrogato».

4.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66 ? *1.* La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti di entrambe le Camere e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"».

4.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ? *1.* Entrambe le Camere giudicano dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"».

4.29

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere lettera a).

4.30

PAGLIARI, LEPRI, DI GIORGI, MIRABELLI, CANTINI, LUMIA, PADUA, FAVERO, SCALIA, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, sopprimere lettera a).

4.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* le parole: "Ciascuna camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Corte costituzionale";

b) le parole: "dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri delle Camere"».

4.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* le parole: "Ciascuna camera giudica" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e il Senato giudicano";

b) la parola: "suoi" è sostituita dalla seguente: "propri"».

4.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* le parole: "Ciascuna camera giudica" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie giudicano";

b) la parola: "suoi" è sostituita dalla seguente: "propri"».

4.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e *b)* con le seguenti:

«*a)* le parole: "Ciascuna camera giudica" sono sostituite dalle seguenti: "Entrambe le Camere giudicano";

b) la parola: "suoi" è sostituita dalla seguente: "propri"».

4.35

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dai seguenti:

"La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

Contro le decisioni adottate dalla Camera ai sensi del precedente comma è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 30***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Incandidabilità)

1. All'articolo 134 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'aricolo 66, comma secondo"».

4.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66»*, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* le parole: "Ciascuna Camera giudica" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica giudicano"».

4.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento».

4.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «dei titoli di ammissione dei suoi componenti e» sono soppresse.

4.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità» sono soppresse.

4.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «sopraggiunte di ineleggibilità e» sono soppresse.

4.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) la parola: «sopraggiunte» è soppressa.

4.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «di ineleggibilità e» sono soppresse.

4.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «e di incompatibilità» sono soppresse.

4.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», *lettera* a), *le parole:* «e di incompatibilità» *sono sostituite dalle seguenti:* «, di incompatibilità e di conflitto di interessi».

4.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea «Art. 66», *sopprimere lettera* b).
4.47
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
4.48
PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, LEPRI, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE, SCALIA
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) è aggiunto, in fine, il secondo comma:

«2. Contro le deliberazioni della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei singoli Deputati e Senatori direttamente interessati».
4.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Il Senato», *sopprimere il primo periodo.*
4.50
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».
4.51
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» *con le seguenti parole:* «Senato Federale delle Autonomie».
4.52
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle autonomie repubblicane».
4.53
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle autonomie dei popoli regionali».
4.54
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle autonomie dei popoli delle regioni».
4.55
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» *con le seguenti:* «Senato dei popoli territoriali della Repubblica».
4.56
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» *con le seguenti:* «Senato Federale delle regioni».
4.57
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» *con le seguenti:* «Senato Federale».
4.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Il Senato»*, primo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

4.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», lettera b)*, sopprimere le parole:* «delle Autonomie» *e sostituire la parola:* «ostative» *con la seguente:* «sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».

4.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66»*, lettera* b)*, sostituire le parole:* «delle Autonomie» *con le seguenti:* «della Repubblica» *e la parola:* «ostative» *con le seguenti:* «sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».

4.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Il Senato»*, primo periodo, sostituire le parole:* «verifica i» *con le seguenti:* «giudica dei».

4.62

BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «verifica» *con la seguente:* «giudica».

4.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Il Senato»*, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei senatori».

4.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Il Senato»*, sopprimere il secondo periodo.*

4.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il secondo periodo.*

4.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Il Senato»*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Presidente del Senato informa l'assemblea delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

4.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Il Senato»*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Presidente del Senato informa l'assemblea delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori».

4.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Il Senato»*, secondo periodo, alle parole:* «Delle cause»*, premettere le seguenti:* «Delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità e, in generale,».

4.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Il Senato», *secondo periodo, sostituire le parole:* «ostative alla prosecuzione del mandato» *con le seguenti:* «sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

4.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Il Senato», *secondo periodo, sostituire le parole:* «ostative alla prosecuzione del mandato» *con le seguenti:* «di ineleggibilità o di incompatibilità».

4.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», *lettera* b), *sostituire la parola:* «ostative» *con le seguenti:* «sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».

4.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Il Senato», *secondo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

4.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), *secondo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

4.74

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «da parte del suo presidente».

4.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Il Senato», *secondo periodo, sopprimere le parole:* «da parte del suo Presidente».

4.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Il Senato», *secondo periodo, sopprimere la parola:* «suo».

4.77

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

4.78

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA

Dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare. Contro le deliberazioni della Camera è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un decimo dei loro componenti"».

Art. 5

5.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.

5.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 5 e 6.

5.3

BENCINI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

5.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.

5.5

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

5.6

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

5.7

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

5.8

CHITI, ALBANO, ANITORI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

5.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

5.10

PAGLIARI, LEPRI, MIRABELLI, DI GIORGI, SCALIA, PEZZOPANE, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

5.11

RUTA

Sopprimere l'articolo.

5.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

5.13

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *1.* L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:

"Art. 72. ? I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha

luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto"».

5.14

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *1*. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni si legge riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esecuzione esclusione di quelli indicati dalle lettere *p)*, *s)*, *z)*.

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere *p)*, *s)*, *z)*, *aa)* dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i princìpi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che stabiliscono i princìpi generali per le materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

5.15

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *1.* L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i

limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

5.16

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *1.* L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

5.17

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) ? 1.* All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

5.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 ? *(Abrogazione degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione) ? 1.* Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono abrogati"».

5.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 ? *(Abrogazione degli articoli 67 e 68 della Costituzione) ? 1.* Gli articoli 67 e 68 della Costituzione sono abrogati"».

5.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 ? *(Abrogazione dell'articolo 67 della Costituzione) ? 1.* L'articolo 67 della Costituzione è abrogato"».

5.21

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

5.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Status di membro del Parlamento). ?* 1. Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

"Art. 67. ? I membri del Parlamento rappresentano la Nazione. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

5.135

MARAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1.* L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.

5.23

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Revoca del mandato). ?* 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? Ogni membro del Parlamento rappresenta lo Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Ciascun membro del Parlamento può essere oggetto a revoca del mandato, trascorsi diciotto mesi dall'elezione, qualora un numero di elettori pari ad almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto del collegio o della circoscrizione elettorale di pertinenza o ad almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale presenti una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato.

Se lo maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è revocato ed il parlamentare è sostituito, mediante elezioni suppletive, con le modalità previste dalla legge che disciplina lo revoca.

La medesima legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge"».

5.24

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Revoca del mandato). ?* 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? Ogni membro del Parlamento rappresenta lo Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

La legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima"».

5.25

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifica all'articolo 67 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere

intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge"».

5.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Revoca del mandato parlamentare) ? 1.* L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge"».

5.27

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno dalla elezione, un numero di elettori pari ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto della regione o della circoscrizione di appartenenza o almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare richiesta di votazione popolare di revoca, secondo le modalità definite dalla legge. La legge disciplina altresì lo svolgimento delle consultazioni. Se la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il parlamentare decade ed è sostituito nei termini e con le modalità previsti dalla medesima legge"».

5.28

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifiche all'articolo 67 della Costituzione)*. ? 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? La Camera dei Deputati rappresenta la Nazione.

Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione nella sua articolazione territoriale.

I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato"».

5.29

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Attraverso il Senato delle Autonomie, le Istituzioni territoriali partecipano alla legislazione, all'amministrazione e alla definizione delle questioni relative ai rapporti con lo Stato e l'Unione europea"».

5.30

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Vincolo di mandato). ?* 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni

senza vincolo di mandato"».

5.31

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato"».

5.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Divieto di mandato imperativo). ? 1.* L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? *1.* Deputati e senatori rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato"».

5.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Divieto di mandato imperativo). ? 1.* L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? *1.* Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"».

5.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Divieto di mandato imperativo). ? 1.* L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? *1.* I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato"».

5.35

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *1.* L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? *1.* Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"».

5.36

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *1.* L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. ? *1.* Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica"».

5.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ogni membro" sono sostituite dalle seguenti: "I membri";

b) la parola: "rappresenta" è sostituita dalle seguenti: "rappresentano collettivamente";

c) le parole: "esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "esercitano individualmente le loro"».

5.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera e del Senato";

b) le parole: "rappresenta la Nazione ed" sono soppresse"».

5.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano individualmente le loro"».

5.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro"».

5.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascun deputato o senatore"».

5.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato"».

5.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

5.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, dopo la parola: "Parlamento" sono inserite le seguenti: "in seduta comune"».

5.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Parlamento" è sostituita dalla seguente: "Senato"».

5.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "rappresenta la" sono sostituite dalle seguenti: "è un rappresentante della"».

5.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "rappresenta la Nazione ed" sono soppresse».

5.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il proprio partito o movimento politico"».

5.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il collegio nel quale è stato eletto"».

5.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il suo collegio elettorale"».

5.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni democratiche"».

5.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il popolo italiano"».

5.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il suo partito"».

5.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "i cittadini"».

5.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il popolo"».

5.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato"».

5.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "sovranità popolare"».

5.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "volontà popolare"».

5.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "volontà generale"».

5.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato" sono soppresse».

5.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni senza vincolo di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera durata del suo"».

5.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni" sono soppresse».

5.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono soppresse».

5.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due mandati consecutivi"».

5.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della prima riunione delle nuove Camere"».

5.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno dell'elezione o della nomina"».

5.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "con dignità ed onore"».

5.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67» *con il seguente:*

«Art. 67. ? Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

5.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 67» *con il seguente:*

«Art. 67. ? I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

5.70
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», *con il seguente:*
«Art. 67. ? I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresentano la Nazione ed esercitano le Loro funzioni senza vincolo di mandato».

5.71
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», *con il seguente:*
«Art. 67. ? I membri di Camera e Senato rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»

5.72
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», *con il seguente:*
«Art. 67. ? I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

5.73
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», *con il seguente:*
«Art. 67. ? «Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

5.74
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea «Art. 67»*, sostituire le parole:* «I membri del Parlamento esercitano le loro» *con le seguenti*: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue».

5.75
CENTINAIO, BISINELLA
Al capoverso «Art. 67»*, al comma 1, sostituire le parole:* «I membri del Parlamento esercitano le loro», *con le seguenti*: «Ogni deputato e ogni senatore esercita le sue».

5.76
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 67», *dopo le parole*: «1 membri del Parlamento» *inserire le seguenti*: «rappresentano la Nazione ed».

5.77
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso: «Art. 67»*, sostituire le parole:* «del Parlamento» *con le seguenti:* «della Camera dei deputati e del Senato».

5.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso: «Art. 67»*, sostituire le parole:* «del Parlamento» *con le seguenti:* «della Camera dei deputati».

5.79
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso: «Art. 67» *sostituire le parole:* «del Parlamento» *con le seguenti*: «delle Camere».

5.80
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso: «Art. 67»*, sostituire la parola:* «Parlamento» *con la seguente*: «Senato».

5.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi ed».

5.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi ed».

5.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano i collegi elettorali nei quali sono stati eletti ed».

5.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano i rispettivi collegi elettorali ed».

5.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi ed».

5.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano collettivamente la Nazione ed».

5.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano la sovranità popolare ed».

5.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano la volontà popolare ed».

5.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano la Nazione ed».

5.90

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN

Al comrna 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento» *aggiungere le seguenti:* «rappresentano la nazione ed».

5.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano i cittadini ed».

5.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, dopo la parola:* «Parlamento»*, inserire le seguenti:* «rappresentano il popolo ed».

5.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «possono decadere dal mandato a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicata, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

5.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «possono essere revocati dagli elettori del collegio nel quale sono stati eletti, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

5.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «possono essere destituiti dalla Corte costituzionale, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

5.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».

5.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento della proclamazione».

5.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 61», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento dell'elezione».

5.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di

mandato» *con le seguenti:* «non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».

5.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».

5.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi».

5.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «rappresentano collettivamente la Nazione».

5.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «rappresentano i collegi nei quali sono stati eletti».

5.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «rappresentano i rispettivi collegi».

5.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «rappresentano la Nazione».

5.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «rappresentano i cittadini».

5.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», *sostituire le parole:* «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «rappresentano il popolo».

5.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire la parola:* «esercitano» *con le seguenti:* «possono esercitare».

5.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *sostituire le parole:* «le loro funzioni senza vincolo di mandato»

con le seguenti: «i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno dell'elezione, della proclamazione o della nomina».

5.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, sostituire le parole:* «le loro funzioni senza vincolo di mandato» *con le seguenti:* «i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».

5.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, sostituire la parola:* «funzioni» *con la seguente:* «prerogative».

5.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, sopprimere le parole:* «senza vincolo di mandato».

5.113

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere le seguenti parole: «senza vincolo di mandato».

5.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1 capoverso «Art. 67» *sostituire le parole:* «senza vincolo di» *con le seguenti:* «fino alla conclusione del».

5.115

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, sostituire le parole:* «senza vincolo di» *con le seguenti:* «per l'intera durata del».

5.116

CENTINAIO, BISINELLA

Al capoverso «Art 67» *sostituire le parole:* «senza vincolo» *con le seguenti:* «con vincolo di mandato».

5.117

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, sostituire la parola:* «senza» *con la seguente:* «con».

5.118

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, sostituire la parola:* «senza» *con la seguente:* «con».

5.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al settantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

5.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e decade

automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al settanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

5.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

5.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

5.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

5.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

5.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al quarantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

5.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al quaranta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

5.127

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine il seguente comma:*

«I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

5.128

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine il seguente comma:*

«Un decimo degli elettori di un collegio può presentare all'Ufficio elettorale circoscrizionale una proposta di revoca del mandato del deputato o del senatore eletto nel collegio. Se la proposta è approvata dalla maggioranza degli elettori del collegio, il deputato o senatore è dichiarato revocato dal mandato e, entro dieci giorni, sono indette le elezioni suppletive nel collegio per l'individuazione del

subentrante».

5.129

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «I regolamenti delle Camere assicurano a ciascun parlamentare il diritto di esprimere opinioni e voti in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare».

5.130

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Non possono esercitare, per la durata del mandato, alcuna attività lavorativa o professione; se lavoratori dipendenti, sono collocati in aspettativa».

5.131

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Possono decadere dal mandato, essere revocati o essere destituiti nei soli casi previsti dalla legge costituzionale».

5.132

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il mandato parlamentare è incompatibile con l'esercizio di una professione o attività lavorativa».

5.133

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».

5.134

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».

Art. 6

6.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 6 e 7.

6.2

VERDUCCI, MATURANI, PAGLIARI, PADUA, LEPRI, DI GIORGI, MIRABELLI, CANTINI, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE, RUSSO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, VACCARI, CALEO, ELENA FERRARA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, TRONTI

Sopprimere l'articolo.

6.3

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

6.4

MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
6.5
FATTORI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Sopprimere l'articolo.
6.6
CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
6.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
6.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
6.9
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
6.10
BENCINI, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
6.11
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
6.12
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sopprimere l'articolo.
6.13
MARAN, SUSTA
Sopprimere l'articolo.
6.14
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
6.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Abrogazione degli articoli 68 e 69 della Costituzione). ? 1.* Gli articoli 68 e 69 della Costituzione sono abrogati».
6.16
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è abrogato».
6.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). ? 1.* Il primo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati».

6.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). ? 1.* Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati».

6.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). ? 1.* Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è abrogato».

6.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Prerogative dei parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato"».

6.21

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Prerogative dei parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza"».

6.22

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza"».

6.23

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Prerogative dei parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? Un membro del Parlamento non può essere inalcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

Su ricbiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza.

Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.

L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo"».

6.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Immunità parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione

della Camera di appartenenza. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.

L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali. Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo"».

6.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Rinvio a giudizio di un membro del Parlamento). ? 1.* All'articolo 68 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il membro del Parlamento rinviato a giudizio in un processo penale, con esclusione dei senatori a vita e dei casi di flagranza di reato, può chiedere che sia deliberata dalla Camera alla quale appartiene, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la sospensione dell'azione penale nei suoi soli confronti per l'intera durata della legislatura, salvi i termini di prescrizione. La deliberazione di sospensione determina l'incandidabilità al Parlamento fino al termine del processo"».

6.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Immunità parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.

L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo"».

6.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Immunità parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato

della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa"».

6.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Immunità parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato"».

6.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Immunità parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile dì condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa"».

6.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Immunità parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? I membri del Parlamento, anche dopo la conclusione del mandato, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"».

6.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Immunità parlamentari). ? 1.* L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? Nessun membro del Parlamento può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni"».

6.32

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *1.* All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alla quale appartiene» sono soppresse.

6.33

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Promulgazione delle leggi). ? 1.* Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito"».

6.34

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

6.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 68 della Costituzione è abrogato».

6.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo e il terzo comma sono abrogati».

6.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è abrogato».

6.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nessun membro del Parlamento può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni"».

6.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Le opinioni espresse e i voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni sono insindacabili"».

6.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "del Parlamento", sono inserite le seguenti: "anche dopo la conclusione del mandato,"».

6.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "del Parlamento", sono inserite le seguenti: "anche se cessati dal mandato,"».

6.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "essere chiamati", sono inserite le seguenti: "in alcun caso"».

6.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "essere chiamati", sono inserite le seguenti: "dall'autorità giudiziaria"».

6.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "a rispondere", sono inserite le seguenti: "delle iniziative intraprese,"».

6.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "a rispondere", sono inserite le seguenti: "degli atti presentati,"».

6.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, le parole: "delle opinioni espresse e" sono soppresse».

6.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, le parole: "e dei voti dati" sono soppresse».

6.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

6.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"2. Un membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene».

6.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare"».

6.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"I membri del Parlamento possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale o mantenuti in detenzione"».

6.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"I membri del Parlamento possono essere sottoposti ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza"».

6.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Un membro del Parlamento può essere sottoposto ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene"».

6.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione solo con l'autorizzazione della Camera cui appartiene, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, o se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza"».

6.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene," sono soppresse».

6.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "della Camera alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "della Corte costituzionale"».

6.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "membro del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "senatore"».

6.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "membro del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputato"».

6.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene," sono soppresse».

6.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "della Camera alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "della Corte costituzionale"».

6.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "della Camera alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato"».

6.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "della Camera alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

6.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "dei deputati"».

6.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "membro del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "senatore"».

6.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "membro del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputato"».

6.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere" sono soppresse».

6.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "personale o domiciliare" sono soppresse».

6.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "personale o" sono soppresse».

6.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "o domiciliare" sono soppresse».

6.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ", né può essere" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

6.71

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ", né può essere" fino alla fine del secondo comma sono soppresse».

6.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o" sono soppresse».

6.73

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "arrestato o altrimenti" sono soppresse».

6.74

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione," sono soppresse».

6.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "o altrimenti privato della libertà personale," sono soppresse».

6.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole ",o mantenuto in detenzione," sono soppresse».

6.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ", salvo che" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

6.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ", salvo che" fino alla fine del secondo comma sono soppresse».

6.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, la parola: "irrevocabile" è soppressa».

6.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "irrevocabile di condanna" sono sostituite dalle seguenti: "penale di condanna passata in giudicato"».

6.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "di condanna" sono soppresse».

6.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, la parole da: ", ovvero se sia colto" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

6.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ", ovvero se sia" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

6.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ", ovvero se sia colto" fino alla fine del secondo comma sono soppresse».

6.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ", ovvero se sia" fino alla fine del secondo comma sono soppresse».

6.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "nell'atto" fino alla fine del terzo comma sono sostituite dalle seguenti: "in flagranza"».

6.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "nell'atto" fino alla fine del terzo comma sono sostituite dalle seguenti: "in flagranza di reato"».

6.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "nell'atto" fino alla fine del secondo comma sono sostituite dalle seguenti: "in flagranza"».

6.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "nell'atto" fino alla fine del secondo comma sono sostituite dalle seguenti: "in flagranza di reato"».

6.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "per il quale" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

6.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "per il quale" fino alla fine del secondo comma sono soppresse».

6.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "obbligatorio" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

6.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "obbligatorio" fino alla fine del secondo comma sono soppresse».

6.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "in flagranza" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

6.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "in flagranza" fino alla fine del secondo comma sono soppresse».

6.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

6.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: "autorizzazione", è inserita la seguente: "non"».

6.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: «autorizzazione», sono inserite le seguenti: «della Corte costituzionale"».

6.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: "autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Senato"».

6.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: "autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

6.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: "autorizzazione", sono inserite le seguenti: "della Camera dei deputati"».

6.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: "autorizzazione", sono inserite le seguenti: "della Camera cui appartengono"».

6.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "autorizzazione" sono inserite le seguenti: "della Camera cui appartiene»;

2) le parole: "i membri" sono sostituite dalle seguenti: "un membro"».

6.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: "ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e" sono soppresse».

6.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ", in qualsiasi forma," sono

soppresse».

6.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: "conversazioni o" sono soppresse».

6.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: "o comunicazioni" sono soppresse».

6.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: "e a sequestro di corrispondenza" sono soppresse».

6.109

CHITI, DE PETRIS, MIGLIAVACCA, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sopprimere le lettere a) *e* b).

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale, che decide sulla richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge"».

6.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.112

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.113

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.114

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, nè può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale"».

6.115

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Un membro della Camera dei deputati non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, nè può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale"».

6.116

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato"».

6.117

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Su richiesta di un membro della Camera dei deputati la Camera dei deputati decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato"».

6.118

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente*

«*0a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo in caso di arresto in flagranza"».

6.119

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione della Camera dei deputati, salvo in caso di arresto in flagranza"».

6.120

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il primo comma è abrogato;

b) il terzo comma è abrogato».

6.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è abrogato;

b) il terzo comma è abrogato».

6.122

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Un membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare".

b) il terzo comma è abrogato».

6.123

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, solo previa autorizzazione della Camera cui appartiene".

b) il terzo comma è abrogato».

6.124

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale solo in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se colto in flagranza di reato".

b) il terzo comma è abrogato».

6.125

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascun membro del Parlamento può essere sottoposto, su richiesta dell'autorità giudiziaria, a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e al sequestro di corrispondenza".

b) il terzo comma è abrogato».

6.126

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità giudiziaria può chiedere alla Corte costituzionale l'autorizzazione a sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".

b) il terzo comma è abrogato».

6.127

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità giudiziaria può chiedere alla Camera cui appartiene l'autorizzazione a sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".

b) il terzo comma è abrogato».

6.128

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è abrogato».

6.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 68» *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"».

6.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 68» *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza"».

6.131

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera dei deputati"».

6.132

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* Il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del membro del Parlamento, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza"».

6.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 68»*, lettera* a) *sostituire le parole:* «dei deputati, nessun deputato» *con le seguenti:* «alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento».

6.134

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma secondo, le parole: "può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né" sono soppresse.

6.135

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al secondo comma, le parole: "personale o domiciliare" sono sostituite con le seguenti: "della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione"».

6.136

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al secondo comma, dopo la parola: "domiciliare,", inserire le seguenti: "nè può essere disposto il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico"».

6.137

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.138

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6.139

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6.141

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti" sono soppresse;

b-*bis*) il terzo comma è abrogato».

6.142

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti" sono soppresse.»

6.143

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere" sono soppresse.;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.144

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere" sono soppresse».

6.145

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole da: "personale" alla fine del comma sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.146

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole da: "personale" alla fine del comma sono soppresse».

6.147

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "personale o" sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.148

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "personale o" sono soppresse».

6.149

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "o domiciliare" sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.150

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "o domiciliare" sono soppresse».

6.151

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "arrestato o altrimenti" sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.152

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "arrestato o altrimenti" sono soppresse».

6.153

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "o altrimenti privato della libertà personale" sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.154

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "o altrimenti privato della libertà personale" sono soppresse».

6.155

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole da: ", o mantenuto" fino alla fine del comma sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.156

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole da: ", o mantenuto" fino alla fine del comma sono soppresse».

6.157

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", o mantenuto in detenzione," sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.158

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", o mantenuto in detenzione," sono soppresse».

6.159

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole da: "salvo che" fino alla fine del comma sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole da: "salvo che" fino alla fine del comma sono soppresse».

6.161

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole da: ", ovvero se sia colto" fino alla fine del comma sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole da: ", ovvero se sia colto" fino alla fine del comma sono soppresse».

6.163

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza" sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.164

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza" sono soppresse».

6.165

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "obbligatorio in flagranza" sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.166

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "obbligatorio in flagranza" sono soppresse».

6.167

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "obbligatorio" è soppressa;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.168

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "obbligatorio" è soppressa».

6.169

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "in flagranza" sono soppresse;

b-bis) il terzo comma è abrogato».

6.170

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "in flagranza" sono soppresse».

6.171

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il terzo comma è abrogato».

6.172

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il terzo comma è abrogato».

6.173

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il terzo comma è abrogato».

6.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza"».

6.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «membri del Parlamento» *con le seguenti:* «componenti del Parlamento» *e sopprimere le parole:* «sono sostituite dalla seguente: "deputati"».

6.176

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al terzo comma, dopo la parola: "autorizzazione", sono inserite le seguenti: "della Corte costituzionale"».

6.177

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b) al terzo comma, dopo la parola:* "autorizzazione", *sono inserite le seguenti:* "del Parlamento in seduta comune"».

6.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b) al terzo comma, dopo la parola:* "autorizzazione", *sono inserite le seguenti:* "del Senato"».

6.179

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b) al terzo comma, dopo la parola:* "autorizzazione", *sono inserite le seguenti:* "della Camera dei deputati"».

6.180

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b) al terzo comma, dopo la parola:* "autorizzazione", *sono inserite le seguenti:* "della Camera cui appartiene"».

6.181

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b) al terzo comma, dopo la parola:* "autorizzazione", *sono inserite le seguenti:* "della Camera di appartenenza"».

6.182

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b) al terzo comma, dopo la parola:* "autorizzazione", *è inserita la seguente:* "non"».

6.183
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b) al terzo comma, le parole:* "ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e" *sono soppresse*».

6.184
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b) al terzo comma, le parole:* ", in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni" *sono soppresse*».

6.185
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b) al terzo comma, le parole:* ", in qualsiasi forma," *sono soppresse*».

6.186
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b) al terzo comma, le parole:* "conversazioni o" *sono soppresse*».

6.187
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b) al terzo comma, le parole:* "o comunicazioni" *sono soppresse*».

6.188
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b) al terzo comma, le parole:* "e a sequestro di corrispondenza" *sono soppresse*».

6.189
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* "deputati" *con la seguente:* "senatori"».

6.190
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola* «deputati»*, aggiungere le seguenti*: «o senatori».

6.191
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*
b-bis): al terzo comma, dopo la parola «forma,» inserire le seguenti: «anche indiretta,».

6.192
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*
b-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i procedimenti parlamentari di cui al presente articolo, con riferimento alla tutela delle prerogative dell'organo parlamentare e del libero

svolgimento delle funzioni del singolo deputato».

6.193

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il regolamento di ciascuna Camera disciplina i procedimenti parlamentari di cui al presente articolo, con riferimento alla tutela delle prerogative dell'organo di appartenenza, del libero svolgimento-delle funzioni del singolo parlamentare e degli interessi di coloro che non appartengano alle Camere».

6.194

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«La Camera dei deputati adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

6.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso articolo 68, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«L'autorizzazione della Camera di appartenenza è altresì richiesta per l'utilizzazione in giudizio delle conversazioni di cui è parte un componente del Parlamento, comunque oggetto di intercettazione o di registrazione».

6.196

ANITORI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente lettera:*

«*b*-bis) in fine è aggiunto il seguente comma: "I parlamentari, nell'esercizio del mandato, hanno diritto di pieno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi della Repubblica. Le limitazioni al diritto di accesso parlamentare sono disciplinate dalla legge"».

6.197

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo"».

6.198

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis. Avverso il diniego della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei suoi componenti, secondo le modalità stabilite dalla legge».

Art. 7

7.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.

7.2

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

7.3

BENCINI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

7.4

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

7.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Indennità parlamentare). ?* 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori della Camera di appartenenza e dei suoi organi o del Parlamento nel suo complesso.

La funzione di membro del Parlamento non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.

La legge determina i casi in cuila titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo."».

7.8

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Indennità parlamentare). ?* 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».

7.9

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Modifica all'articolo 69 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento del voto.

Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità."».

7.10

BISINELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. In

ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

7.11

BISINELLA

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

7.12

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma."».

7.13

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione."».

7.14

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma."».

7.15

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

7.16

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Modifiche all'articolo 69 della Costituzione)*. ? 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. ? I membri della Camera dei Deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

I membri del Senato della Repubblica percepiscono l'indennità o i rimborsi ad essi riconosciuti dalle amministrazioni di origine."».

7.17

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I componenti di ciascuna Camera elettiva ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

7.18

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Indennità parlamentare)*. ? 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. ? I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

I membri del Senato delle Autonomie ricevono un'indennità posta a carico delle Regioni nel cui territorio sono stati eletti, e stabilita con legge regionale."».

7.19

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 7. ? *(Indennità parlamentare)*. ? 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. ? I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».

7.20

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 7. ? *(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)*. ? 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. ? I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».

7.21

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 7. ? *(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)*. ? 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. ? I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

7.22

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Indennità parlamentare)*. ? 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti

derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».

7.23

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 7. ? *(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)*. ? 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione."».

7.24

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 7. ? 1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».

7.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. *? (Indennità parlamentare)*. ? 1. All'articolo 69 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti."».

7.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità, equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti e stabilita con legge approvata dalle due Camere."».

7.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere."».

7.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituite il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti."».

7.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione le parole: "del Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

7.30

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che disciplina anche i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».

7.31

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale."».

7.0.1

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera."».

Art. 8

8.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.

8.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

8.3

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

8.137

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo).* 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i-disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonchè nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità'rispetto- alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le

votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero perla tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10. - *(Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione).* 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 72. ? Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì, stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali- casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì'le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme dei proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro"».

8.138

BISINELLA, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo)*. ? 1. L'articolo 70 della Costituzione e'sostituito dal seguente: "Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonchè nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132,-secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle-modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "dei propri componenti," sono inserite le seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70".».

8.139

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo). ?* 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117 terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, compostoda quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11, con il seguente:

«Art. 11. - *1.* All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 70".».

8.140

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo)*. ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal

seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro; una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma puo'avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro-senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - *1.* All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "delegazione delle Camere," sono inserite le seguenti: "secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70";

b) al secondo comma, le parole da: "alle Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata";

c) al terzo comma, dopo le parole: "Le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70".».

8.141

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo).* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione- da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di ?legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di-conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni- di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera del deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125,132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alfa composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* al primo comma, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70».

8.142

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo).* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal-terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decine in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per lo tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole da: "alle Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70 che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata"».

8.143

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo).* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina j disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può. proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in vin definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo. I Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* al terzo comma, dopo le parole: "Le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70"».

8.144

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. *(Procedimento legislativo).* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di- legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. [termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. 8opo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125; 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindaca bile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 15, con il seguente:

«Art. 15. - *(Ratifica dei trattati internazionali).* ? 1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80. ? E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi".».

8.145

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo)* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. l termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

li Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato èesercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due. Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«15-*bis.*

(Bilanci e rendiconto)

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Sono approvati ogni annoi bilanci e il rendiconto. consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma".».

8.146

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legjslativo).* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui dll'articolo 117,secondo camma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della ?Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge deifo Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. - *(Inchieste parlamentari)* ? 1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione".»

8.147

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo).* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della- Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni; può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, Iettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o. alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte .

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei ?deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «Art. 118», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) al quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è

definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma".».

8.148

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo)* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i-disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delfe funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione-rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117,commiquinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere passano convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione'del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della-Repubblica-ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle fin alito , di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni, Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «Art. 118», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis)* al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali

forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".».

8.149

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo).* ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art.-70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione del decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo camma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per lo tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che. decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindaca bile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dairispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".».

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«13-*bis*. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo

esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

13-*ter*. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui».

8.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8 ? *1*. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera, quando viene meno la possibilità di proseguire l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l'elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora entro il termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un'altra candidatura con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l'indizione di nuove elezioni".

2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.».

8.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8 ? *1*. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"All'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni dalla nomina, espone al Parlamento in seduta comune il programma del Governo e richiede la fiducia. Se il Parlamento in seduta comune accorda la fiducia, approvata per appello nominale sia dai deputati che dai senatori, entro dieci giorni il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se a due mesi dalla nomina del primo Presidente del Consiglio dei Ministri nessun Presidente del Consiglio ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

Nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procede con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il Presidente ella Repubblica revoca i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri."».

8.6

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Governo) ? 1.* L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza."

2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93 ?Il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."».

8.7

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifica all'articolo 92 della Costituzione) ? 1.* Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."».

8.8

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica", sono inserite le seguenti: "sulla base dei risultati delle elezioni"».

8.9

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo) ? 1.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, comma secondo, lettera *e)*, limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera *t)*, limitatamente al coordinamento informatico; lettera *u)*, limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

j) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato delle Autonomie che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non approvi le modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77."».

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a

maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza", sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti"».

8.10

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi tributarie e il ricorso all'indebitamento, le leggi di amnistia e di indulto, la formazione e l'attuazione degli atti normativi dell'unione europea, le leggi relative alla composizione del senato delle Autonomie; il funzionamento delle istituzioni territoriali, le forme di coordinamento fra Stato e regioni in materia di immigrazione; cittadinanza, stato civile, anagrafi, ordine pubblico e sicurezza, le leggi che deliberano lo stato di guerra.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva entro i successivi venti giorni, Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; l'ordinamento di Roma Capitale; l'ordinamento, gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; il governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; attività culturali, turismo e ordinamento sportivo; l'esercizio della clausola di supremazia; le modalità di partecipazione di Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, e la legge di procedura che disciplina le modalità di tale partecipazione e la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza; la disciplina statale dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato; la disciplina del coordinamento Stato-Regioni in materia di immgrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici; l'intera disciplina dell'autonomia finanziaria regionale e locale (art. 119 Cost.); la legge che definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali, nonché i loro emolumenti (fermo restando il «tetto» di cui sopra); la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».

8.11

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Procedimento legislativo). ? *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il referendum popolare; per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche; per l'esame dei disegni di legge

concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p); e 119, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, comma secondo, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera t), limitatamente al coordinamento informatico; lettera u), limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma; 133, primo comma; per il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie, nonché per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia invia definitiva. La Camera dei deputati, nel caso in cui le deliberazioni del Senato delle Autonomie. siano state adottate a maggioranza non minore di quella assoluta, può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta.

Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».

Conseguentemente,

a) all'articolo 32, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza", sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti,".»

8.12

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 8. - *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giomi successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".».

8.13

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI , LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Procedimento legislativo). ? *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'art. 117, primo comma, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)* e *h)*.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati sulle residue materie di cui all'art. 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente."».

8.14

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). ? *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica per le seguenti materie:

a) revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionali;

b) ratifica dei trattati relativi allI appartenenza dell1Italia all'Unione Europea;

c) elettorale;

d) leggi che disciplinano il referendum popolare.

In tutti gli altri casi, la funzione legislativa è esercitata in via esclusiva dalla Camera dei Deputati.

In relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza esclusiva regionale di cui all'articolo 117, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esplime con parere obbligatorio e non vincolante. I regolamenti di ciascuna Camera fissano il limite di tempo entro cui il parere deve essere reso, decorso il quale lo stesso s'intende espresso."».

8.15

CAMPANELLA, DE PETRIS, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina deileAutorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;

b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;

c) delegazione legislativa di cui all'articolo 76;

d) ratifica dei trattati internazionali.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cuiè assegnato il disegno di legge.

Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica."».

8.16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Procedimento legislativo). ? *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento nel suo complesso, con la procedura di esame e di approvazione diretta da parte della sede plenaria:

a) per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le quali sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti con due successive deliberazioni a distanza di non meno di novanta giorni tra la prima e la seconda, salva l'applicazione dell'articolo 138;

b) per la legge che determina le modalità di attuazione del referendum, per la deliberazione dello stato di guerra, per la legge che autorizza l'amnistia e l'indulto, per la legge che autorizza la ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80, per la deliberazione di autorizzazione al ricorso all'indebitamento per eventi eccezionali, per la legge sul contenuto di bilancio e le altre norme di cui al sesto comma dell'articolo 81, per la legge che regola l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica, le quali sono approvate con due successive deliberazioni, a distanza di non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda.

Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al primo comma, appena approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che si pronuncia nei trenta giorni successivi alla data della trasmissione. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 77.

Qualora il Senato della Repubblica deliberi di non procedere all'esame ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per la pronuncia del Senato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione.

Per i disegni di legge di cui il Senato della Repubblica abbia deliberato la reiezione ovvero modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è competente in via definitiva il Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se approvato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione."».

8.17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e re altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei

trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».

8.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata, nella forma di cui all'ultimo comma dell'articolo 72:

a) disgiuntamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, secondo la procedura di cui all'articolo 138;

b) dal Parlamento nel suo complesso per le leggi previste dagli articoli 75, secondo comma, 78, 79, 81, secondo e sesto comma, e 84, ultimo comma, che sono approvate con due successive deliberazioni, a distanza di-non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda;

c) esclusivamente dal Senato della Repubblica per le leggi previste dall'articolo 80, primo comma.

Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al primo comma, appena approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che si pronuncia nei trenta giorni successivi alla data della trasmissione. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 77.

Qualora il Senato della Repubblica deliberi di non procedere all'esame ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per la pronuncia del Senato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione.

Per i disegni di legge di cui il Senato della Repubblica abbia deliberato la reiezione ovvero modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è competente iri via definitiva il Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se approvato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini delia promulgazione."».

8.19

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nelle seguenti materie:

a) revisione della Costituzione e approvazione di altre leggi costituzionali, di cui all'articolo 138;

b) adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea;

c) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali stipulati in ambito europeo e in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento

europeo;

e) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;

f) norme di cui agli articolo 114, comma terzo; 117, comma quarto, quinto, sesto e settimo; 118; 119; 122,commaprimo; 125.

Le altre leggi sono approvate ai sensi dell'articolo 72.".

Conseguentemente:

? all'articolo 9, capoverso «art. 71»*, prima delle parole* «Il Senato delle Autonomie può» *inserire le parole* «Nelle materie di cui all'articolo 70, comma 2,»;

? all'articolo 10, capoverso «art. 72»*, lettera* a)*, sostituire le parole* «Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e,» *con le parole* «Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, comma primo, è presentato ad una Camera e,»; *all'articolo 10, capoverso* «art. 72»*, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, sono presentanti alla Camera dei deputati e, una volta approvati, sono trasmessi al Senato delle Autonomie che, in base alle norme del proprio regolamento, può deliberare di esaminarli entro quindici giorni. L'esame deve concludersi nei successivi quarantacinque giorni ovvero, nel caso dei disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto, nei successivi venti.

Il Senato può apportare modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. In tali casi, la Camera dei deputati può approvare le modifiche apportate dal Senato o, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, le può superare. Nel caso in cui il Senato, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, si opponga all'approvazione del disegno di legge, la Camera dei deputati può superare l'opposizione deliberando con la medesima maggioranza, non prima che siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla trasmissione del testo da parte del Senato.

Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. Nel caso di disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, il termine di quarantacinque giorni, di cui al comma quinto, è ridotto a venti giorni»;

? all'articolo 12, capoverso «articolo 77»*, sopprimere le lettere* a)*,* b) *e* c) *e alla lettera* d) *sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:* «Nel caso di materie di cui all'articolo 70,comma secondo, il Senato della Autonomie si pronuncia entro quindici giorni dalla data di trasmissione del testo da parte della Camera dei deputati;

? all'articolo 32, sostituire il comma 7 con il seguente: "All'articolo 73 della Costituzione, comma secondo, è aggiunto in fine il seguente periodo: ?Nel caso di disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, l'urgenza è dichiarata dalla sola Camera dei deputati.";

? all'articolo 32, comma 9, sopprimere la lettera b.)*;*

? all'articolo 32, sopprimere il comma 12.».

8.20

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi

di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonchè per le leggi:

a) In materia di sistemi elettorali;

b) In materia di Salute e trattamenti sanitari;

c) In materia di esercizio del diritto di voto;

Le altre leggi sono approvate dalla camera dei Deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberate, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114 terzo comma, 117, commi secondo, lettere *p)* e *u)*, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora li Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonchè formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».

8.21

CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, GOTOR, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Funzione legislativa paritaria)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi:

a) in materia di sistemi elettorali;

b) in materia di legge europea, di delegazione europea e di ordinamenti dell'Unione europea;

c) concernenti le materie di cui ai seguenti articoli: 6, 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51,60, comma secondo, 65,66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 117 comma secondo, lettera m, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati, secondo le nonne di cui all'articolo 72."».

8.22

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali che, entro quindici giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.

Il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali si pronuncia nei trenta giorni successivi, esprimendo un voto favorevole, contrario o con richieste di modifica. La Camera dei deputati può in ogni caso, nei successivi trenta giorni, procedere all'approvazione del disegno di legge.

È tuttavia richiesta la maggioranza assoluta ove il Senato abbia espresso a maggioranza assoluta il voto contrario o richieste di modifiche che la Camera dei Deputati non intenda accogliere

I disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Regioni e delle Autonomie che può esprimere un voto contrario o deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto- previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».

8.23

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali che, entro quindici giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.

Il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali si pronuncia nei trenta giorni successivi, esprimendo un voto favorevole, contrario o con richieste di modifica; La Camera dei deputati può in ogni caso, nei successivi trenta giorni, procedere all'approvazione del disegno di legge.

È tuttavia richiesta la maggioranza assoluta ove il Senato abbia espresso a maggioranza assoluta il voto contrario o richieste di modifiche che la Camera dei Deputati non intenda accogliere.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, comma terzo, 114, comma terzo, 117, commi secondo, lettere *e) p)* e *u)*, quarto, quinto; sesto e decimo, 118, comma quarto, 119, 120, comma secondo, e 122, comma primo, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché per le leggi approvate ai sensi dell'articolo, 117, comma quinto la Camera dei deputati può non conformarsi al voto contrario o alle modificazioni proposte dal Senato delle Regioni e delle Autonomie locali solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».

8.24

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio.

Tutte le altre leggi, non di competenza esclusiva del Senato, sono approvate dalla sola Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge prima del voto finale della Camera dei deputati è trasmesso al Senato per l'Europa e le autonomie che, entro dieci giorni, dovrà esprimere un parere vincolante sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea."».

8.25

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifica all'articolo 70 della Costituzione) ? 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione."».

8.26

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo) ? 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge con-cernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agri articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere *e)*, limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, *m)*, *p)*, *t)* e *u)*, comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decido no Le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei

rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede."».

8.27

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Modifica all'articolo 70 della Costituzione ? Funzione legislativa). ? 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo camma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo camma."».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

8.28

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali,

ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;

e) norme generali sull'istruzione;

f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati da! Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) statuti speciali delle Regioni;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

la Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».

8.29

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge; sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo

120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non

sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del

secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi."».

8.30

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo) ? 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge con-cernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere *e)*, limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, *m)*, *p)*, *t)* e *u)*, comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede."».

8.31

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). ? 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione-ua-parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77". Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5."».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «secondo le procedure di cui all'articolo 72» *con le seguenti:* «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

8.32

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Modifica all'articolo 70 della Costituzione ? Funzione legislativa). ?* 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche al disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva; i termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera

dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma."».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

8.33

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;

e) norme generali sull'istruzione

f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) statuti speciali delle Regioni;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».

8.34

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

? costituzionale ed elettorale;

? di delegazione legislativa;

? di concessione di amnistia e indulto;

? di conversione di decreti-legge;

? di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;

? di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;

? di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

? di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;

? di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.".».

8.35

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali;

e) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione;

f) ratifica dei trattati internazionali.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'articolo 72.".».

8.36

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato delle Autonomie ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali.".».

8.37

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). ?* 1. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.».

8.38

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati."».

8.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(La funzione legislativa). ?* 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p*-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata."».

8.40

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1

8.41

MATURANI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 70» *con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale, di referendum popolare ed in materia di organi ed istituzioni di rilevanza costituzionale, per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, per le leggi che dispongono nelle materie di cui all'articolo 117,comma secondo, lettere m) e p) e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al

Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre dì esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo; lettera *u),* quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, attività di indagine sullo stato di attuazione delle leggi, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.».

8.42

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 70» *con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quinto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali.».

8.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» *sopprimere il primo comma.*

8.44

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 70» *sopprimere il primo comma.*

8.45

VERDUCCI, MATURANI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, per le leggi in materia elettorale e di *referendum* popolare, per le leggi che dispongono nelle materie di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere *m)* e *p)*.».

Conseguentemente, al quarto comma sostituire le parole: «lettere *p)* e» *con la seguente:* «lettera».

8.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 70» *sostituire il primo comma con i seguenti:*

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p-bis);* 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.».

8.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.».

8.48

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame delle leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.».

8.49

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole «collettivamente dalle due Camere»*, inserire le seguenti:* «per le leggi elettorali,».

8.50

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, nel primo comma sopprimere le parole da:* «per le leggi di revisione» *fino alla fine.*

8.51

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole: «altre leggi costituzionali» *aggiungere le seguenti:* «nonché per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e per la legge di delegazione europea».

8.52

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, dopo le parole:* «leggi costituzionali» *aggiungere le seguenti:* «, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, le leggi che disciplinano il referendum popolare, le leggi relative alle materie e alle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*.».

8.53

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 70»*, comma 1, dopo le parole:* «leggi costituzionali» *aggiungere le seguenti:* «, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.».

8.54

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi concernenti la partecipazione delle regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario.».

8.55

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole: «altre leggi costituzionali»*, aggiungere le seguenti:* «nonché per le leggi concernenti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le parti di interesse delle Autonomie territoriali.».

8.56

COCIANCICH, FISSORE, CANDIANI, PICCINELLI, MIRABELLI, CARDINALI, RITA GHEDINI, FAVERO, FEDELI, GUERRIERI PALEOTTI, TARQUINIO, CHITI, BERGER, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, le leggi che riguardano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, la legge di delegazione europea e la legge europea, nonché le leggi di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: «nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

8.57

RUSSO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, BORIOLI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70.»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le leggi in materia di organi costituzionali, per le leggi elettorali, per le leggi che disciplinano i referendum popolari, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, nonché per le leggi nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*»;

b) sostituire il quarto comma con il seguente: «Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u)*, terzo, quarto, quinto, sesto e decimo,118,quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle

Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.»;

c) al quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per tali disegni di legge, qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

8.58

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere *p)* e *u),* quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

8.59

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70.»*, dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

8.60

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 70.»*, dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

8.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70.»*, dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133,

secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

8.62

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Articolo 70»*, dopo il primo comma inserire il seguente:*

«La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

8.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Articolo 70»*, sopprimere il secondo comma.*

8.64

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Articolo 70»*, sopprimere il secondo comma.*

8.65

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Articolo 70»*, sopprimere il secondo comma.*

8.66

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Articolo 70»*, dopo il secondo comma inserire il seguente:*

«Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato e la legge elettorale nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Articolo 57»*, sopprimere il terzo comma*.

8.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Articolo 70»*, sopprimere il terzo comma.*

8.68

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Articolo 70»*, sopprimere il terzo comma.*

8.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 capoverso «Articolo 70»*, sostituire il terzo comma con i seguenti:*

«0gni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera. Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata».

Conseguentemente sopprimere i commi dal quarto alla fine dell'articolo.

8.70

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Articolo70»*, sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di

esaminarlo, pronunciandosi nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.».

8.71

PAGLIARI, FAVERO, CANTINI, MIRABELLI, DI GIORGI, SCALIA, PADUA, DEL BARBA, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Articolo 70.»*, sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle autonomie può deliberare proposte di modificazioni del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia entro i successivi venti giorni. Nel caso in cui la Camera approvi il testo come emendato dal Senato, la legge può essere promulgata. Nel caso in cui, invece, la Camera respinga, anche in parte, le modifiche, entro i successivi venti giorni si pronuncia una commissione di concertazione composta paritariamente da deputati e senatori. Tenendo conto del dibattito e dei risultati della Commissione, la Camera, entro ulteriori venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.» *con le seguenti*: «la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle autonomie o al testo eventualmente approvato dalla Commissione paritetica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.72

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *al terzo comma sopprimere il primo periodo.*

8.73

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», al *terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.».

8.74

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», *al terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola:* «immediatamente».

8.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzo comma sostituire dalle parole:* «delle Autonomie che» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.».

8.76

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da:* «delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» *con le seguenti:* «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo del terzo comma.

8.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «delle

Autonomie».

8.78

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *comma 3, sopprimere le parole:* «dieci giorni».

8.79

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

8.80

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzocomma, sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «cinque giorni».

8.81

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta di un terzo» *con le seguenti:* «su richiesta di un quarto».

8.82

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzo comma, sostituire le parole:* «di un terzo» *con le seguenti:* «della metà più uno».

8.83

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzo comma, sostituire le parole:* «di un terzo» *con le seguenti:* «della maggioranza».

8.84

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzo comma, sostituire le parole:* «un terzo», *con le seguenti:* «due quinti».

8.85

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può disporre», *con le seguenti:* «dispone».

8.86

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzo comma, sostituire la parola:* «disporre» *con la seguente:* «deliberare».

8.87

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «pronunciandosi nei successivi trenta giorni».

8.88

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzo comma, sopprimere il secondo periodo.*

8.89

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *terzo comma, sostituire la parola:* «trenta», *con la seguente:*

«quaranta».

8.90

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, terzo comma, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente:* «venti».

8.91

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, terzo comma, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente:* «quindici».

8.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

8.93

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «può deliberare».

8.94

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, terzo comma, sostituire le parole:* «può deliberare» *con la seguente:* «delibera».

8.95

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «proposte di modificazione» *con la seguente:* «modificazioni».

8.96

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.».

8.97

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame, o non approvi modifiche entro i termini previsti, o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, la legge può essere promulgata.».

8.98

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Qualora il Senato delle Autonomie non approvi modifiche entro i termini previsti o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, la legge può essere promulgata.».

8.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, al terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

8.100

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, terzo comma, sopprimere la parola:* «inutilmente».

8.101

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva,».

8.102

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, terzo comma, dopo la parola:* «promulgata» *inserire le seguenti:* «Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.».

8.103

PAGLIARI, MIRABELLI, DI GIORGI, FAVERO, GOTOR, CANTINI, LEPRI, DEL BARBA, PADUA, SCALIA, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«La funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione.».

8.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, sopprimere il quarto comma.*

8.105

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70»*, sopprimere il quarto comma.*

8.106

DE BIASI, DIRINDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70.»*, sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 32, comma secondo, 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere *m), p)* e *u)*, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

8.107

PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, al quarto comma, sostituire le parole:* «lettere *p)* e *u)*» *con le seguenti:* «lettere *p), u)* e *v)*».

8.108

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, quarto comma, dopo le parole:* «lettera *p)* e *u),*»*inserire* le seguenti: «lettera *e)*, lettera *g)*, lettera *h)*, lettera *m)*, lettera *n)*, lettera *r)*, lettera *z)*».

8.109

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, quarto comma, sopprimere le parole:* «nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

8.110

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 70»*, quinto comma, sopprimere le parole:* «la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.111

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, nel quarto comma sostituire le parole da:* «la Camera dei deputati» *fino alla fine con le seguenti:* «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

8.112

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, quarto comma, sostituire le parole:* «la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti» *con le seguenti:* «la Camera si conforma alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie».

8.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, al quarto comma, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

8.114

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 70»*, quarto comma, dopo le parole:* «Autonomie» *inserire la seguente:* «territoriali».

8.115

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1 capoverso «Art. 70»*, al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Laddove invece la Camera dei deputati si conformi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie, alla legge promulgata non si applica l'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1».

8.116

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente:

«I Presidenti del Senato delle Autonomie e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

8.117

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Al primo comma, sopprimere il quinto capoverso.

8.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, sopprimere il quinto comma.*

8.119

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, sopprimere il quinto comma.*

8.120

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, quinto comma, sopprimere il primo periodo.*

8.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *al quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

8.122

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti: «cinque giorni».*

8.123

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *quintocomma, sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

8.124

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo «70» *della Costituzione ivi richiamato, quinto comma, sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

8.125

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «delle Autonomie» *fino a:* «componenti».

8.126

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

8.127

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *comma 5, sopprimere il secondo periodo*.

8.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma l, capoverso «Art. 70», *al quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

8.129

GOTOR, CHITI, CORSINI, TOCCI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Per i disegni di legge che dispongono norme generali che incidono prevalentemente sui diritti fondamentali civili e politici e sulle libertà inviolabili della persona contenuti nella prima parte della Costituzione, la Camera dei deputati, per opporsi alle modifiche proposte dal Senato delle autonomie, deve pronunciarsi con la maggioranza dei tre quinti».

8.130

DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *dopo il quinto comma, inserire il seguente:*

«Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge di cui all'articolo 117, commi secondo, lettere *m)*, *n)*, *p)*, *s)* e *u)*, e sesto; in tal caso non si applicano i commi. terzo e quarto del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli».

Conseguentemente, all'articolo 8, capoverso «Art. 70», *il quarto comma è sostituito dal seguente:*

«Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi quarto e decimo, 118, terzo e quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.131

DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *dopo il quinto comma, inserire il seguente:*

«Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e terzo comma; in tal caso non si applicano i commi terzo e quarto del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. ? 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"*Art. 117* ? La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali;

s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

a) commercio con l'estero;

b) turismo;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alt 'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

l) ordinamento sportivo;

m) protezione civile;

n) governo del territorio;

o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;

q) previdenza complementare e integrativa;

r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

u) forme di cooperazione tra gli enti locali.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Il precedente comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».

Conseguentemente, all'articolo 8, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi sesto e decimo, 118, terzo e quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti»

8.132

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, sopprimere il sesto comma.*

8.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, sopprimere il sesto comma.*

8.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, al sesto comma, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

8.135

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, sesto comma, dopo la parola:* «Autonomie»*, inserire la seguente:* «territoriali».

8.136

LEPRI, MATURANI, TONINI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI GIORGI, FAVERO, RUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70»*, dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le norme generali delle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma hanno rilievo di legge regionale e sono approvate dal Senato delle Autonomie».

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «Il Senato delle», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e il Governo possono richiedere al Senato delle Autonomie di procedere all'esame di un disegno di legge di rilievo regionale sulle norme generali delle materie attribuite alla potestà esclusiva delle Regioni di cui all'articolo 117 comma 3, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, o lo renda necessario la realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. In tal caso, il Senato delle Autonomie procede all'esame e si pronuncia entro sei mesi dalla data di deliberazione del Governo o della Camera dei deputati.».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3 sopprimere il seguente comma:

«Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interesse nazionale».

8.0.1

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione Europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il Senato svolge, inoltre, attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

2. La funzione legislativa è esercitata in maniera esclusiva dal Senato delle Autonomie nelle seguenti materie:

a) Formazione e attuazione degli atti normativi dell'Unione Europea;

b) Esercizio del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

c) Partecipazione alle varie forme di cooperazione con il Parlamento, europeo e gli altri parlamenti nazionali;

d) Politica Estera;

e) Ambiente;

3. Ogni disegno di legge approvato dal Senato delle Autonomie è immediatamente trasmesso alla Camera dei Deputati che, entro dieci giorni su richiesta di un terzo dei suoi componenti può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi la Camera dei deputati può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali il Senato delle Autonomie, entro i successivi venti giorni si pronuncia in via definitiva. Qualora la Camera dei Deputati non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando il Senato delle Autonomie si sia pronunciato in via definitiva, la legge può essere promulgata.

La Camera dei Deputati può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame del Senato delle Autonomie.».

8.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art.8-bis.

(*Promulgazione delle leggi*)

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 73. ? Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso."».

Art. 9

9.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.

9.2

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

9.3

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

9.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

9.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo

9.6

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

9.7

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

9.8

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? *(Fiducia)* ? 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94 ? Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei Deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo a loro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Min1stro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale."».

9.9

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).* ? 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».

9.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).* ? 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».

9.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).* ? 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Le Camere revocano la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e

non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Il Presidente della Repubblica nomina la persona indicata nella mozione Presidente del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni dalla sua approvazione.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere ad una o entrambe le Camere il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche solo di una di esse. Il Presidente della Repubblica scioglie una o entrambe le Camere se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma del presente articolo."».

9.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).* ? 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».

9.13

MIGLIAVACCA, GOTOR, LO MORO, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CHITI, CUCCA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MANCONI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie. Se il Senato delle Autonomie ne delibera l'urgenza, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, un milione di elettori può richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo.».

9.14

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatoria. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono esaminate nell'arco di ogni anno solare.

La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere.».

9.15

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Modifica all'articolo 71 della Costituzione)

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 71. ? L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli."».

9.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 71 della Costituzione il primo periodo è sostituito con il seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale."».

9.17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Iniziativa legislativa)

"Al primo comma dell'articolo 71 della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

9.18

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"».

9.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un

progetto redatto in articoli che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione."».

9.20

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, CHITI, TOCCI, D'ADDA, GATTI, DIRINDIN, SILVESTRO, LO GIUDICE, GAMBARO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati."».

9.21

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che deve essere posto all'ordine del giorno entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati e votato entro sei mesi."».

9.22

BENCINI, BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA

All'articolo 71 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le proposte di legge di iniziativa popolare devono essere discusse dalla Camera dei Deputati entro novanta giorni dalla loro presentazione».

9.23

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge della Repubblica disciplina la partecipazione popolare in via informatica e telematica alle iniziative legislative."».

9.24

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie, nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.»

9.25

CENTINAIO, BISINELLA

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "a ciascun membro delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze".».

9.26

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 71 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze."».

9.27

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

9.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 71»*, sostituire le parole da* : «dopo il primo comma» *fino alla fine, con le seguenti*: «al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione."».

9.29

MARAN, SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Qualora la Camera dei deputati non si pronunci nei termini di cui al secondo comma il testo si intende approvato».

9.31

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

9.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, secondo periodo sopprimere le parole: «delle Autonomie».

9.33

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, ovunque ricorra la parola: «Autonomie» *inserire di seguito la seguente parola*: «territoriali».

9.34

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» *con la seguente:* «nove».

9.35

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», *con le seguenti:* «tre mesi».

9.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, *primo periodo sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

9.37

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. *All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

"Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo, con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione."».

9.38

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora il progetto sia proposto da almeno cinquecentomila elettori le Camere procedono all'esame e alla votazione del testo senza modifiche, entro sei mesi dalla data della sua presentazione, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti."».

9.39

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le leggi devono avere contenuto omogeneo e corrispondente al titolo".».

9.40

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Parlamento effettua la votazione finale sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione."».

9.41

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«l-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

9.42

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse».

9.43

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

9.44

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse.».

9.45

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

9.46

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse».

9.47

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori».

9.48

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "'cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori"».

9.49

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori"».

9.50

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse».

9.51

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

9.52

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "di un progetto redatto in articoli'" sono sostituite dalle seguenti: "di un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

9.0.1

CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Iniziativa legislativa popolare*)

1. All'articolo 71 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "cinquantamila elettori" sono

sostituite dalle seguenti: "centomila elettori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi"».

9.0.2

DE PETRIS, CHITI, CAMPANELLA, TOCCI, LO GIUDICE, GATTI, ALBANO, D'ADDA, DIRINDIN, SILVESTRO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Iniziativa legislativa popolare*)

1.All'articolo 71 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "centomila elettori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

9.0.3

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. ? Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

9.0.4

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. ? Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge."».

9.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Modifica dell'articolo 85 della Costituzione*)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. ? Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delie Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri

regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica-assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge."».

9.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 87 della Costituzione*)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate";

b) il nono comma è sostituito dal seguente: "Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere";

c) il decimo comma è soppresso».

9.0.7

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modifica dell'articolo 88 della Costituzione*)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. ? Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sol di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere."».

9.0.8

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modifica all'articolo 89 della Costituzione*)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. ? Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite

al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo."».

9.0.9

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. All'articolo 90 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma: "Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica agli articoli 89 e 90 della Costituzione».

9.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Primo Ministro e Ministri*)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. ? Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri"».

9.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Reati ministeriali*)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito da! seguente:

"Art. 96. ? Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

9.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Funzioni del Consiglio superiore della magistratura*)

1. All'articolo 105 della Costituzione sopprimere le parole: "e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati"».

9.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione*)

1. All'articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: "I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni

se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso."».

9.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Alta Corte di giustizia della magistratura*)

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 113-*bis*. ? Spettano all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Corte è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

La Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal parlamento.

I componenti dell'Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.

Essi, per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l'attività della Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti."».

9.0.15

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione*)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le regioni e i comuni".

Art. 9-*ter.*

(*Modifiche all'articolo 114 della Costituzione*)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dalle Province" sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province" sono soppresse.

Art. 9-*quater.*

(*Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *p)*, la parola: "Province" è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al sesto commar le parole: ", le Province" sono soppresse.

Art. 9-*quinquies.*

(*Modifiche all'articolo 118 della Costituzione*)

1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province", è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "Province" è soppressa.

Art. 9-*sexies.*

(*Modifiche all'articolo 119 della Costituzione*)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "le Province" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "le Province", sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: "alle Province" sono soppresse;
d) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa;
e) al sesto comma, le parole: "le Province," sono soppresse.

Art. 9-*septies.*

(*Modifica all'articolo 120 della Costituzione*)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.».

9.0.16

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione in materia di soppressione delle Province*)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: '"Le Regioni e i Comuni".

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *p)*, la parola: ", Province" è soppressa;
b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province" sono soppresse.

4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;
b) al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;
c) al quarto comma, la parola: ", Province" è soppressa.

5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: "le Province," sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: "alle Province," sono soppresse;
c) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa.

6. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.

7. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

8. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.».

9.0.17

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione*)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata."».

9.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 117 e 127 della Costituzione*)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le leggi regionali non possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quelle di altre Regioni.".

2. Conseguentemente all'articolo 127 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni la Regione non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro i successivi quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o parti di essa. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento."».

9.0.19

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Competenze legislative*)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente".

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere:

"*t)* produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

u) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

3. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

4. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni e funzioni da esercitare congiuntamente sull'intero territorio di riferimento."».

9.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 117*)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma due sono aggiunte le lettere:

"*t)* produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

u) previdenza complementare e integrativa;

v) porti e aeroporti civili;

z) grandi reti di trasporto e navigazione;

aa) ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale.";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative:

a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;

b) commercio con l'estero;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) ordinamento sportivo;

i) alimentazione;

I) protezione civile;

m) governo del territorio;

n) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attiv.ità culturali;

p) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

q) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

3. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."».

9.0.21

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione*)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».

9.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali*)

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione."».

9.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(*Modifica all'articolo 122 della Costituzione*)

1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente"».

9.0.24

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Modifica all'articolo 123 della Costituzione*)

1. All'articolo 123 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nessuna Regione può avere un numero dei consiglieri superiore al quintuplo di quello dei senatori della rispettiva Regione; per il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il limite è venticinque,"».

9.0.25

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione inserire il seguente:

"Art. 127-*bis*. - I Comuni, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione ledano i loro Statuti, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.";

2. Al secondo comma dell'articolo 134 dopo le parole: "e tra le Regioni" aggiungere le seguenti: "tra Regioni e Comuni e tra Comuni e Stato."».

9.0.26

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Composizione della Corte costituzionale*)

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune,"».

9.0.27

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Modificazione dell'articolo 136 della Costituzione*)

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 136. - La Corte costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali."».

9.0.28

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Revisione costituzionale*)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione

qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a *referendum* popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del *referendum* popolare deliberativo di revisione costituzionale.".

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a *referendum* popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del *referendum* popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di *referendum* previsti dalla Costituzione».

Art. 10

10.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

10.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16.

10.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 13, 14, 15 e 16.

10.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 14, 15 e 16.

10.5
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 15 e 16.

10.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10 e 11.

10.7
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10 e 12.

10.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 10 e 13.

10.9

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 10 e 14.

10.10

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 10 e 15.

10.11

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 10 e 16.

10.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo 10.

10.13

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo 10.

10.14

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo 1.

10.15

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo 10.

10.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

10.17

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo 10.

10.242

RUTA

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10. - *1.* All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) è aggiunto, in fine, il seguente:

"I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge, nei casi previsti al terzo comma, ovvero trasmetterlo alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute.".».

10.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10. - *(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) ? 1.* L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

La posizione della questione di fiducia, ad opera del Governo, determina, se accolta da una Camera, la priorità della trattazione e della votazione del disegno di legge o del documento sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione della trattazione di qualsiasi altro affare all'interno del calendario dei lavori già deliberato. Sulla questione di fiducia i parlamentari sono chiamati al voto a scrutinio palese, anche con procedimento elettronico, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e, comunque, non prima di ventiquattr'ore da quando è stata posta.

In caso di approvazione della questione da parte dell'Assemblea, la competente Commissione è immediatamente investita dell'obbligo di riferire all'Aula sul disegno di legge o sul documento per il quale è stata posta ed il calendario è automaticamente integrato con la sua trattazione, non più tardi di tre giorni dal voto di approvazione. Nessun Gruppo può presentare un numero di emendamenti superiore al numero degli articoli del disegno di legge, come proposto dalla Commissione o, in difetto, nel testo originario del proponente. L'approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano obbligo di dimissioni del Governo.

In caso di reiezione della questione, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del consiglio dei ministri di adempiere all'obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.

La questione di fiducia non può essere posta su disegni di legge costituzionale, proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno di una Camera."».

10.19

CHITI, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo) - 1.* L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei Deputati. Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e, con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera può stabilire procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto

della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati, sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Qualora il Senato della Repubblica non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei Deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Qualora il Senato della Repubblica abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei Deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti. Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all'articolo 70, primo comma."».

10.20

MARIO MAURO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. ? L'articolo 72 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Ogni disegno di legge per cui non è richiesta la partecipazione collettiva di entrambe le Camere, è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale-entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà."».

10.21

BISINELLA

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. ? *1*. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"72. Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Il Governo, acquisito il parere del Senato delle Autonomie, può chiedere alla Camera dei deputati, di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà."».

10.22

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. ? *(Esame dei disegni di legge) ? 1.* L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del regolamento del Parlamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per la trattazione, in ciascuna delle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento, dei disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, in ciascuna delle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento, sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea della Camera competente, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera competente o un quinto dei componenti della Commissione cui è stato deferito per l'approvazione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea della Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per

quelli di conversione di decreti-legge e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi."».

10.23

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. ? *1.* L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70 comma 1.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 1, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 2, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli.

L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per 1 promulgazione.

Qualora il Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e in quelle di cui all'articolo 70 comma 1."».

10.24

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72 ? Ogni disegno di legge, presentato al Parlamento nel rispetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di

iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge di revisione della costituzione e altri disegni di legge costituzionali, per i disegni di legge in materia elettorale, di autorizzazione a ratificare trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Quando è chiamato ad esprimersi sulle materie di cui all'articolo 70, primo comma, lettere *b)*, *c)* e *d)*, il Senato della Repubblica può deliberare modifiche solo a maggioranza dei due terzi. Qualora entro i venti giorni successivi il Senato non approvi modifiche al testo trasmesso dalla Camera, la legge è promulgata.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina nel rispetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 70, e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale."».

10.25

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 10. ? 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:

"Art. 72. ? I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere. La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino ? Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal

Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto."».

10.26

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 10. ? 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata

l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera."».

10.27

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 10. ? 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

? costituzionale ed elettorale;

? di delegazione legislativa;

? di concessione di amnistia e indulto;

? di conversione di decreti legge;

? di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;

? di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;

? di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

? di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;

? di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con

votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppme che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera."».

10.28

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*)

1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.";

b) al quarto comma:

1) dopo le parole: "di delegazione legislativa,", sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto";

2) dopo le parole: "di bilanci e consuntivi", sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo

81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere.";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitiva mente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.".

10.29

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1 . L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 72. ? I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni si legge riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esecuzione esclusione di quelli indicati dalle lettere *p)*, *s)*, *z)*.

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere *p)*, *s)*, *z*, *aa)* dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i principi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che stabiliscono i principi generali per le materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di

pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva."».

10.30

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. ? *(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera *o)* è sostituita con la seguente:

"*o)* ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale";

b) al secondo comma, dopo la lettera *s)*, sono aggiunte le seguenti: "s-*bis)* grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-*ter)* porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

s-*quater)* produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

s-*quinques)* ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale« ;

c) al terzo comma le parole "e sicurezza", "professioni", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "ordinamento della comunicazione" e "trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono soppresse;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

"Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica."».

10.31

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. ? *(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera *o)* è sostituita con la seguente:

"*o)* ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale";

b) al secondo comma, dopo la lettera *s)*, sono aggiunte le seguenti:

"s-*bis)* grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-*ter)* porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

s-*quater)* produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

s-*quinques)* ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale";

c) al terzo comma le parole "e sicurezza", "professioni", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "ordinamento della comunicazione" e "trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono soppresse;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

"Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica"».

10.32

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72.

Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza».

10.33

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. ? (Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) ? 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti."».

10.34

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."».

10.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 *? (Abrogazione dell'articolo 72 della Costituzione) - 1.* L'articolo 72 della Costituzione è abrogato».

10.36
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.

10.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 72 della Costituzione è abrogato.»

10.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione è abrogato».

10.39
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 12», sopprimere la lettera a).

10.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.41
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è abrogato;

a-bis) al terzo comma, alla parola: "Può", sono premesse le seguenti: "Il regolamento di ciascuna Camera"».

10.43
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale."».

10.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Un disegno di legge può essere presentato indifferentemente alla Camera dei deputati o al Senato delle Autonomie. Dopo la presentazione, è assegnato, secondo il regolamento della Camera cui è stato presentato, ad una commissione che lo esamina e quindi all'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale."».

10.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* il secondo comma e il terzo comma sono abrogati».

10.46

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* Il primo comma è sostituito dal seguente: "Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale."».

10.47

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* Al primo comma, le parole: "Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è", sono sostituite dalle seguenti: "Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70"».

10.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* il terzo comma è abrogato».

10.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* Al terzo comma, il primo periodo e il secondo periodo sono soppressi».

10.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* Al terzo comma, il secondo periodo e il terzo periodo sono soppressi».

10.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

10.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al terzo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"I lavori delle commissioni sono di norma pubblici, salvo che la commissione non si riunisca in seduta segreta."».

10.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «le parole» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «le parole: ", presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento," sono soppresse.».

10.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «le parole» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «le parole: ", secondo le norme del regolamento," sono soppresse.».

10.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «le parole» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «le parole: "da una commissione e poi" sono soppresse.».

10.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «le parole» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «le parole: "e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale" sono soppresse."».

10.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «le parole» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «le parole: ", che l'approva articolo per articolo e con votazione finale" sono soppresse.» .

10.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «le parole» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «le parole: "articolo per articolo e con votazione finale" sono soppresse.».

10.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «le parole» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «le parole : "e con votazione finale" sono soppresse.».

10.60

BISINELLA

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «di legge» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera».

10.61

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «dei deputati» *inserire le seguenti:* «nel rispetto delle competenze previste all'articolo 70».

10.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, *lettera* a), *in fine sostituire le parole:* «e,» *con le seguenti:* «e del Senato della Repubblica».

10.63

PAGLIARI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MANCONI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, ZANONI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"La legge deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo."».

10.64

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis). Al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati."».

10.65

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis). Al primo comma è aggiunto, in fine il seguente periodo: "I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo."».

10.66

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis). Al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».

10.67

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis). Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117."».

10.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire le seguenti:*

«*a*-bis) al secondo comma, dopo le parole: "Il regolamento", sono inserite le seguenti: "di ciascuna Camera";

a-ter) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "alla Camera" sono inserite le seguenti: "o al Senato";

a-quater) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "della Camera" sono inserite le seguenti: "o del Senato";

a-quinquies) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "dalla Camera", la parola: "stessa"è sostituita dalle seguenti: "o dal Senato";

a-sexies) al terzo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Il regolamento", sono inserite le seguenti:"di ciascuna Camera";

a-septies) al quarto comma, dopo le parole: "della Camera" sono inserite le seguenti: "e del Senato"».

10.69

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis) al secondo comma, aggiungere, in fine le seguenti parole: "nonché le modalità per procedere all'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare."».

10.70

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis) al secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: ", le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare."».

10.71

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'esame dei disegni di legge è deferito a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, restando attribuita alla Camera l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa alle stesse commissioni. In ogni caso, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo ovvero la metà dei componenti della Camera o della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Le deliberazioni delle commissioni assunte ai sensi del presente articolo non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Il regolamento assicura la pubblicità dei lavori delle commissioni."».

10.72

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'esame dei disegni di legge è deferito a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, restando attribuita alla Camera l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa alle stesse commissioni."».

10.73

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'esame dei disegni di legge è deferito a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, restando attribuita alla Camera l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa alle stesse commissioni. In ogni caso, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo ovvero la metà dei componenti della Camera o della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto."».

10.74

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"La procedura di cui al comma precedente è adottata altresì nei casi in cui alle commissioni sono deferiti l'esame e la redazione degli articoli dei disegni di legge. In tali casi, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale spettano alla Camera"».

10.75

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di conversione dei decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione."».

10.76

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale nonché per i trattati internazionali che incidono sui diritti fondamentali dei cittadini o sulle attribuzioni degli organi costituzionali. I disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi, dopo l'esame in commissione, sono sempre sottoposti alla Camera per l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto."».

10.77

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis) al quarto comma, le parole: "di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi" sono soppresse.».

10.78

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al quarto comma, le parole: "di autorizzazione a ratificare trattati internazionali" sono soppresse.».

10.79

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al quarto comma, le parole: "di approvazione di bilanci e consuntivi" sono soppresse».

10.80

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al quarto comma, la parola: "consuntivi, è soppressa.».

10.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al quarto comma, le parole: "della Camera" sono sostituite dalle seguenti: "di entrambe le Camere."».

10.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al quarto comma, la parola: "della", è sostituita dalle seguenti: "di ciascuna".».

10.83

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al quarto comma, dopo le parole: "di delegazione legislativa," sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto"».

10.84

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al quarto comma, dopo le parole: "di bilanci e consuntivi" sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

10.85

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere"».

10.86

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

10.88

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

10.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1,capoverso, sopprimere la lettera b).

10.90

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva."».

10.91

MATURANI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il regolamento del senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge di cui all'articolo 70 primo comma, nonché, di quelli trasmessi dalla Camera dei deputati.

I disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, sono esaminati da una commissione e poi dal Senato stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I disegni di legge costituzionale e di revisione costituzionale sono approvati a norma dell'articolo 138."».

10.92

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia."».

10.93

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Per un massimo di tre volte in un anno, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge o un argomento sia iscritto all'ordine del giorno ed esaminato con priorità, rispetto ad altri disegni di legge.».

10.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il primo comma.*

10.95

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, sopprimere il primo periodo.*

10.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, sopprimere il primo periodo.*

10.97

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle autonomie territoriali».

10.98

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle autonomie territoriali della Repubblica».

10.99

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle autonomie regionali della Repubblica».

10.100

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle regioni».

10.101

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, ovunque ricorrano, dopo la parola:* «Autonomie» *inserire la seguente:* «territoriali».

10.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le parole: «del Senato delle Autonomie» con le seguenti: «della Camera dei deputati»;

2) sostituire le parole «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «dal Senato delle Autonomie».

10.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le parole: «del Senato delle Autonomie» con le seguenti: «di ciascuna Camera»;

2) sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «dall'altra Camera».

10.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, lettera b)*, primo comma, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «delle Autonomie».*

10.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

10.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole* «trasmessi dalla Camera dei deputati».

10.107

BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «dalla Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* « ai sensi dell'articolo 70, terzo comma».

10.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

10.109

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, sopprimere il secondo periodo*

10.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «costituzionali e».

10.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «e di revisione

costituzionale».

10.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, sostituire la parola* «costituzionale» *con le seguenti:* «della Costituzione».

10.113

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, dopo la parola* «esaminati», *inserire le seguenti:* «dalla Camera dei deputati e».

10.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:*«delle Autonomie».

10.115

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, dopo la parola:* «Autonomie» *inserire le seguenti:* «e dalla Camera dei deputati».

10.116

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, dopo la parola:* «Autonomie», *sopprimere le parole*: «articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138».

10.117

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, dopo le parole:* Senato delle autonomie,« *sopprimere le seguenti:«articolo per articolo».*

10.118

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, dopo la parola* «Autonomie», *sopprimere le parole* «articolo per articolo».

10.119

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, dopo la parola* «Autonomie», *sopprimere le parole* «e approvati a norma dell'articolo 138».

10.120

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «e approvati» *con le seguenti:* «e sottoposti alla votazione finale,».

10.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *primo comma, secondo periodo, dopo la parola:* «Autonomie», *sopprimere le parole:* «a norma dell'articolo 138».

10.122

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, TRONTI

Al comma 1, la lettera b), *dopo il primo comma inserire il seguente:*

«Il Senato delle Autonomie, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere una questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nei confronti di una legge approvata dalla Camera dei deputati».

10.123

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il secondo comma*.

10.124

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il secondo comma.*

10.125

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera b), *sostituire il secondo comma con i seguenti:*

«La posizione della questione di fiducia, ad opera del Governo, determina, se accolta dalla Camera dei deputati, la priorità della trattazione e della votazione del disegno di legge o del documento sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione della trattazione di qualsiasi altro affare all'interno del calendario dei lavori già deliberato. Sulla questione di fiducia i deputati sono chiamati al, voto a scrutinio palese, anche con procedimento elettronico, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e, comunque, non prima di ventiquattr'ore da quando è stata posta.

In caso di approvazione della questione da parte dell'Assemblea, la competente Commissione è immediatamente investita dell'obbligo di riferire alla Camera sul disegno di legge o sul documento per il quale è stata posta ed il calendario è automaticamente integrato con la sua trattazione, non più tardi di tre giorni dal voto di approvazione. Nessun Gruppo può presentare un numero di emendamenti superiore al numero degli articoli del disegno di legge, come proposto dalla Commissione o, in difetto, nel testo originario del proponente. L'approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano obbligo di dimissioni del Governo.

In caso di reiezione della questione, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del consiglio dei ministri di adempiere all'obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.

La questione di fiducia non può essere posta su disegni di legge costituzionale, proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera dei deputati».

10.126

MARAN, SUSTA

Al comma 1, lettera b), *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Tenuto conto della complessità della materia, il regolamento della Camera può prevedere un termine diverso in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà».

10.127

MARAN, SUSTA

Al comma 1, lettera b), *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce in quali casi e forme il Governo può chiedere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno dell'Assemblea e sottoposto alla votazione finale entro un termine massimo determinato nonché disciplina le modalità di esame di tali provvedimenti dichiarati prioritari dal Governo».

10.128

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, lettera b), *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti. Il termine deve, in ogni caso, essere sufficiente a consentirne un adeguato esame».

10.129

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».

10.130

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso».

10.131

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «Il Governo» *con le seguenti:* «Il Presidente della Repubblica».

10.132

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «Il Governo», *con le seguenti:* «Il Senato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,».

10.133

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «Il Governo» *con le seguenti:* «Il Senato».

10.134

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «Il Governo» *con le seguenti:* «La Corte costituzionale».

10.135

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «Il Governo» *con le seguenti:* «Il Presidente del Consiglio dei ministri».

10.136

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «Il Governo» *con le seguenti:* «Ciascun Gruppo parlamentare».

10.137

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, dopo le parole:* «Il Governo»*, inserire le seguenti:* «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente, all'articolo 21 , comma 1, dopo la lettera e*), aggiungere la seguente:*

«e-*bis*)è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al di fuori dei casi sopra indicati non può essere posta la questione di fiducia».

10.138

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «può»*, inserire le seguenti:* «, con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica,».

10.139

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «può»*, inserire le seguenti:* «, con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri,».

10.140

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «può»*, inserire le seguenti:* «, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica,».

10.141

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «chiedere»*, inserire le seguenti:* «al Senato o».

10.142

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «chiedere»*, inserire le seguenti:* «al Senato delle Autonomie o».

10.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, lettera b)*, secondo comma, dopo le parole:* «Camera dei deputati»*, inserire le seguenti:* «e al Senato della Repubblica».

Conseguentemente, allo stesso comma, primo periodo, sostituire le parole: «al regolamento»*, con le seguenti:* «ai regolamenti».

10.144

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «deputati»*, inserire le seguenti:* «o al Senato delle Autonomie».

10.145

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «deputati»*, inserire le seguenti:* «o al Senato».

10.146

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da:* «che un disegno» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «l'iscrizione con priorità di un disegno di legge all'ordine del giorno».

10.147

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da:* «iscritto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «inserito con priorità nel programma dei lavori».

10.148

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da:* «iscritto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «inserito con priorità nel calendario dei lavori».

10.149

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «iscritto con priorità all'ordine del giorno e».

10.150

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «iscritto con priorità all'ordine del giorno» *con le seguenti:* «inserito con priorità nel programma dei lavori».

10.151

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «iscritto con priorità all'ordine del giorno» *con le seguenti:* «inserito con priorità nel calendario dei lavori».

10.152

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «con priorità».

10.153

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «con priorità» *con le seguenti:* «in via prioritaria».

10.154

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «con priorità» *con le seguenti:* «entro un mese».

10.155

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «con priorità» *con le seguenti:* «entro quindici giorni».

10.156

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «con priorità» *con le seguenti:* «al più presto».

10.157

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «con» *inserire la seguente:* «assoluta».

10.158

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «con» *inserire la seguente:* «speciale».

10.159

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «con» *inserire la seguente:* «elevata».

10.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire la parola:* «priorità» *con la seguente:* «urgenza».

10.161

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «priorità», *inserire la seguente:* «speciale».

10.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «priorità», *inserire la seguente:* «elevata».

10.163

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, dopo la parola:* «priorità», *inserire la seguente:* «assoluta».

10.164

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «all'ordine del giorno» *con le seguenti:* «nel programma trimestrale dei lavori».

10.165

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «all'ordine del giorno» *con le seguenti:* «nel programma mensile dei lavori».

10.166

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «all'ordine del giorno» *con le seguenti:* «nel calendario dei lavori».

10.167

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, dopo le parole:* «ordine del giorno» *inserire le seguenti:* «di ciascuna Camera».

10.168

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «e sottoposto» *fino alla fine del comma.*

10.169

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «e sottoposto» *fino alla fine del secondo periodo.*

10.170

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «e sottoposto» *fino alla fine del primo periodo.*

10.171

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «e sottoposto alla votazione finale».

10.172

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «finale entro», *inserire le seguenti:* «una data stabilita, e comunque non prima di».

10.173

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «finale entro», *inserire le seguenti:* «una certa data, e comunque entro».

10.174

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, sostituire le parole da:* «sessanta giorni» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «una data determinata nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti».

10.175

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, sostituire le parole da:* «sessanta giorni» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «una data determinata nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

10.176

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, sostituire le parole da:* «sessanta giorni» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «una data determinata».

10.177

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «sei mesi».

10.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

10.179

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «tre mesi».

10.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

10.181

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b), *nel secondo comma, primo periodo, sostituire la parola:* «sessanta», *con la seguente:* «novanta».

10.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso art. 72, lettera b), *secondo comma, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «tre mesi».

10.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti: «ottanta giorni».*

10.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), *secondo comma, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «settanta giorni».

10.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «cinquantacinque giorni».

10.186
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera b)*, primo comma, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché l'esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle Camere».

10.187
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «dalla richiesta» *fino alla fine del comma.*

10.188
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «dalla richiesta» *fino alla fine del secondo periodo.*

10.189
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «dalla richiesta» *fino alla fine del primo periodo.*

10.189a
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «giorni dalla richiesta» *sopprimere le seguenti:* «ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia».

10.190
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 lettera b)*, dopo le parole:* «giorni dalla richiesta» *sopprimere le seguenti parole:* «ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento».

10.191
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «ovvero» *fino alla fine del comma.*

10.192
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «ovvero» *fino alla fine del secondo periodo.*

10.193
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* «ovvero» *fino alla fine del primo periodo.*

10.194
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «entro un

termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia».

10.195

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia» *con le seguenti:* «una data stabilita».

10.196

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere la parola:* «inferiore».

10.197

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo sostituire la parola:* «inferiore» *con le seguenti:* «diverso, comunque non inferiore a quarantacinque giorni».

10.243

MARAN, DALLA ZUANNA

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola:* «inferiore» *con le seguenti:* «diverso, comunque non inferiore a trenta giorni».

10.198

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia».

10.199

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia» *con le seguenti:* «dal Presidente della Camera».

10.200

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «in base al regolamento».

10.201

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «in base al regolamento» *con le seguenti:* «dal Presidente della Camera».

10.202

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «tenuto conto della complessità della materia».

10.203

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

10.204
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, sopprimere il terzo periodo.*
10.205
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*
10.206
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «testo» *con le seguenti:* «disegno di legge».
10.207
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, dopo la parola:* «testo»*, inserire le seguenti:* «del disegno di legge».
10.208
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è»*, con le seguenti:* «può essere».
10.209
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta,».
10.210
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, *con le seguenti:* «, su richiesta del Governo,».
10.211
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «il testo proposto»*, sopprimere le seguenti parole:* «o accolto».
10.212
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, su sua richiesta,».
10.213
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «è»*, con le seguenti:* «può essere».
10.214
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».
10.215

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale»*, con le seguenti:* «, previo esame dei relativi emendamenti,».

10.216

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, senza modifiche, articolo per articolo e».

10.217

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «, senza modifiche, articolo per articolo e»*, con le seguenti:* «, previo esame dei relativi emendamenti,».

10.218

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, senza modifiche,».

10.219

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole* «, senza modifiche,» *con le seguenti:* «, previo esame dei relativi emendamenti,».

10.219a

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 lettera b)*, ultimo periodo, dopo le parole:* «senza modifiche» *sopprimere le seguenti parole:* «articolo per articolo e con votazione finale».

10.220

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole* «articolo per articolo e con votazione finale».

10.221

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole* «articolo per articolo».

10.222

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole* «e con votazione finale».

10.223

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, sopprimere il terzo periodo.*

10.224

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, sopprimere il quinto periodo.*

10.225

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, sopprimere il terzo periodo.*

10.226

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, terzo periodo, sopprimere le parole* «di cui all'articolo 70, terzo comma,».

10.227

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola* «ridotti» *con la seguente:* «aumentati».

10.228

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole* «della metà» *con la seguente:* «di un quarto».

10.229

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole* «della metà» *con la seguente:* «di un terzo».

10.230

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 lettera b) *dopo le parole:* «ridotti della metà» *aggiungere le seguenti:* «Qualora i disegni di legge di cui al comma precedente non dovessero essere approvati il Governo entro dieci giorni deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia».

10.231

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 lettera b) *dopo le parole:* «ridotti della metà» *aggiungere le seguenti:* «Qualora i disegni di legge di cui al comma precedente non dovessero essere approvati per tre volte consecutive, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia».

10.232

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La procedura prioritaria non si applica in ogni caso ai disegni di legge costituzionali, ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ai disegni di legge in materia elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

10.233

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b)*, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il procedimento prioritario non si applica in ogni caso ai disegni di legge costituzionali e per i quali è prevista la procedura normale di approvazione ed esame e, nonché per le leggi:

a) in materia di sistemi elettorali;

b) in materia di ordinamenti dell'Unione europea;

c) in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

d) di cui ai seguenti articoli: 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51, 60, comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo».

10.234

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Possono essere istituite commissioni speciali per funzioni di vigilanza e di controllo, in numero non superiore, per ogni legislatura, a un terzo delle commissioni permanenti. Le commissioni bicamerali sono computate separata mente sul totale riferito a ciascuna Camera».

10.235

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«I regolamenti parlamentari disciplinano, con apposite disposizioni, le modalità di esame, discussione e votazione finale delle proposte di iniziativa popolare. 1 termini sono indicati dai regolamenti tenuto conto della complessità della materia».

10.236

RUTA

Al comma 1, lettera b) *aggiungere, in fine, il comma seguente:*

«I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge, nei casi previsti al terzo comma, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

10.237

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«I regolamenti parlamentari prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare».

10.238

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere in fine il seguente comma:*

«Il Governo può altresì, con modalità del tutto analoghe a quelle di cui al comma precedente, chiedere al Senato delle Autonomie l'esame prioritario di un disegno di legge che sia stato presentato a quella Camera».

10.239

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere in fine il seguente comma:*

«La facoltà di chiedere l'esame prioritario di un disegno di legge è riconosciuta al Governo anche nei riguardi del Senato delle Autonomie. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma precedente».

10.240

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) al quarto comma sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «di delegazione legislativa,» sono inserite le seguenti: «di concessione di amnistia e indulto»;

2) dopo le parole: «di bilanci e consuntivi», sono aggiunte le seguenti: «di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere»;

10.241

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis): sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva».

10.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*

(*Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo*)

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale"».

10.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo*)

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

10.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,

BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-*bis.*

La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge, in relazione ai profili contabili e finanziari."».

10.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-*bis.*

Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un quinto dei componenti di ciascuna Camera o da cinquantamila elettori. Il ricorso sospende la promulgazione."».

10.0.5

BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Salvo quanto previsto dal quarto comma, se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Il Senato delle Autonomie può, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, ritenga lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti di cui all'articolo 117, quarto comma."».

10.0.6

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Modifica all'articolo 73 della Costituzione*)

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 73. - Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare.

I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto

parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.

Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale."».

10.0.7

MARIO MAURO

*Dopo l'***articolo,** *inserire li seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se, nelle materie di sua competenza esclusiva, la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, l'urgenza deve essere dichiarata da entrambi i rami del Parlamento e la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso."».

10.0.8

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: "Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un decimo dei membri di una Camera puo'deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale e'altresl'ammesso, per ogni violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

10.0.9

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

All'articolo 73 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:"Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro cinque giorni";

c) al terzo comma le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:"decimo giorno".

10.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

All'articolo 73 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro tre giorni";

c) al comma 3 le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto giorno".

10.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

All'articolo 73 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro cinque giorni";

c) al comma 3 le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "decimo giorno".

10.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 73 della Costituzione, primo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"».

10.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 73 della Costituzione, primo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"».

10.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 73 della Costituzione*)

1. All'articolo 73 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se la Camera che la ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Quando è previsto il voto di entrambe le Camere, l'urgenza deve essere deliberata da ciascuna di esse a maggioranza assoluta dei propri componenti".».

10.0.15

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 73 della Costituzione il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro tre giorni".».

10.0.16

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 73 della Costituzione il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro cinque giorni".».

10.0.17

RUTA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito"».

10.0.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Promulgazione delle leggi)

1. Al secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna" sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati," e la parola: "dichiarano" è sostituita dalla seguente: "dichiara"».

10.0.19

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 73 della Costituzione,al comma 3, le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto giorno".

10.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 73 della Costituzione, al comma 3, le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "decimo giorno".

10.0.21

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI , LAI, MANASSERO, MANCONI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"Un terzo dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato delle Autonomie può, prima della sua promulgazione, entro dieci giorni dalla sua approvazione, rimettere alla Corte costituzionale una legge approvata. La Corte costituzionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Fino alla decisione della Corte costituzionale, è sospesa la promulgazione della legge".

10.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale."».

10.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Modifica all'articolo 73 della Costituzione*)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

10.0.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale'".

10.0.25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può, prima della sua promulgazione, deferire alla corte costituzionale con motivazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge approvata dalla Camera dei deputati lesiva delle competenze legislative delle Regioni o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti per il ricorso alla clausola di supremazia».

10.0.26

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Dopo l'articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 73-*bis*. ? Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.

I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla

Segreteria generale della Camera dei deputati.

Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'*iter* legislativo previsto dall'articolo 72.

Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare. Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.

Il Parlamento può elaborare una contro proposta di legge.

La proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte al voto popolare.

Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale contro proposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e non oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della proposta di legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure contro entrambe.

Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.

Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa."».

10.0.27

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-*bis.*

(*Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane*)

1. Al titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione";

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti";

b) l'articolo 116 è abrogato;

c) all'articolo 117:

1) al secondo comma, lettera *p)*, le parole: ", Province e Città metropolitane", sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province e le Città metropolitane", sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni"

d) all'articolo 118:

1) al primo comma, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province e le Città metropolitane", sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: ", Città metropolitane, Province", sono soppresse;

e) all'articolo 119:

1) ai commi primo e sesto, le parole: ", le Province, le Città metropolitane", sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province, le Città metropolitane", sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano";

3) al quarto comma, le parole: ", alle Province, alle Città metropolitane", sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: ", Province, Città metropolitane" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati ne: rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese";

f) all'articolo 120, al secondo comma, le parole: ", delle Città metropolitane, delle Province", sono soppresse;

g) all'articolo 122, al secondo comma:

1) dopo le parole: "o a una Giunta regionale", sono inserite le seguenti: ", a un Consiglio o a una Giunta comunale";

2) dopo le parole: "o ad altra Giunta regionale,", sono inserite le seguenti: "ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,";

h) all'articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane";

i) all'articolo 132, al secondo comma, le parole: "della Provincia o delle Province interessate e", sono soppresse e le parole: "Provincie e" sono sostituite dalla seguente: "i";

l) all'articolo 133, il primo comma è abrogato;

m) nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: "le Provincie,", sono soppresse.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.

Art. 10-*ter.*

(*Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse*)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma l, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative

delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione"».

10.0.28

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Istituzione di nuove regioni*)

1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco"».

10.0.29

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 133 della Costituzione*)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato";

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:

"Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali"».

10.0.30

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 138 della Costituzione*)

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a

maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione";

b) il terzo comma è abrogato"».

10.0.31

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Disposizione finale*)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. La Regione Trentino ? Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

2. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione contestuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali».

Art. 11

11.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

11.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

11.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16.

11.4

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 15 e 16.

11.5

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 11, 12, 14, 15 e 16.

11.6

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13 e 14

11.7

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13 e 15.

11.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 13 e 16.
11.9
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 14 e 15.
11.10
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 14 e 16.
11.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 15 e 16.
11.12
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13, 14 e 15.
11.13
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13, 14 e 16.
11.14
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 14, 15 e 16.
11.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12 e 13.
11.16
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12 e 14.
11.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12 e 15.
11.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12 e 16.
11.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13 e 14.
11.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13 e 15.

11.21
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13 e 16.

11.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 14 e 15.

11.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 14 e 16.

11.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 15 e 16.

11.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 12.

11.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 13.

11.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 14.

11.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 15.

11.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 16.

11.30
BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.

11.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.

11.32
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.

11.33

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

11.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Abrogazione dell'articolo 74 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 74 della Costituzione è abrogato».

11.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 74 della Costituzione è abrogato».

11.35

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifica all'articolo 74 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. ? È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il *referendum* confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel *referendum* confermativo si esprime a favore.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo. Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:
ogni modifica della Costituzione;
ogni trattato internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;
c) le leggi elettorali;
d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica;
e) i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione"».

11.36

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 *? (Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). - 1.* L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 74. ? Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata."».

11.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 74. ? Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata dalle Camere, può trasmetterla alla Corte costituzionale perché ne verifichi la legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale si pronuncia entro un mese. La sentenza è trasmessa alle Camere e al Presidente della Repubblica.

Se la Corte non rileva problemi di legittimità costituzionale, il Presidente della Repubblica promulga la legge, altrimenti la rinvia alle Camere.

Le Camere si conformano alle osservazioni della Corte."».

11.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 74. ? Prima della promulgazione di una legge approvata dalle Camere, un quinto dei componenti di ciascuna Camera, il Governo o il Presidente della Repubblica possono chiedere alla Corte costituzionale di esprimere un parere vincolante sulla sua legittimità costituzionale.

La Corte si pronuncia entro un mese con sentenza trasmessa alle Camere.

Qualora la Corte non rilevi motivi ostativi, il Presidente promulga la legge, altrimenti la rinvia alle Camere, che devono conformarsi alle osservazioni della Corte."».

11.39

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 74. ? Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione alla Camera dei deputati o, per le leggi di cui all'articolo 70 comma 1, a entrambe le Camere.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata."».

11.40

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). ?* 1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.";

c) al secondo comma, le parole: "Se le Camere approvano nuovamente la legge" sono sostituite dalle seguenti: "Se la legge è nuovamente approvata ai sensi dell'articolo 70"».

11.41

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). ?* 1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento";

b) al secondo comma, le parole: "Se le Camere approvano nuovamente la legge" sono sostituite dalle seguenti: "Se la legge è nuovamente approvata ai sensi dell'articolo 70"».

11.42

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). ?* 1. All'articolo 74 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le procedure di cui all'articolo 72";

b) al secondo comma, le parole: "Se le Camere approvano nuovamente la legge" sono sostituite dalle seguenti: "Se la legge è nuovamente approvata"».

11.43

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? 1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera approva"».

11.44

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. *? (Rinvio presidenziale delle leggi). ?* 1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata"».

11.46

RUSSO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FEDELI, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *premettere la seguente:* «0*a)* al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche su specifiche disposizioni";»;

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:* «*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se la legge o sue specifiche disposizioni sono nuovamente approvate, queste devono essere promulgate."».

11.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.48

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere lettera a).

11.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* al primo comma, sopprimere le parole "con messaggio motivato alle Camere";

a-bis) al primo comma, dopo la parola "chiedere", inserire le seguenti: "alle Camere"».

11.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«*a)* al primo comma, sopprimere le parole "con messaggio motivato alle Camere"».

11.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a)* al primo comma, sopprimere le parole "con messaggio motivato alle Camere";

a-bis) al primo comma, dopo la parola "chiedere", inserire le seguenti: "alle Camere "».

11.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al primo comma, sopprimere le parole "con messaggio motivato alle Camere"».

11.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* «trenta giorni» *con le seguenti:* «due mesi».

11.55

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

11.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

11.57

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* « trenta giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».

11.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* «trenta giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».

11.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* «trenta giorni» *con le seguenti:* «venti giorni».

11.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* «trenta giorni» *con le seguenti:* «venticinque giorni».

11.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «trentacinque giorni».

11.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

11.63

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.65

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera b).
11.66
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.67
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, il Presidente della Repubblica può trasmetterla alla Corte costituzionale perché esprima un parere vincolante sulla sua legittimità costituzionale. La Corte esprime il parere entro un mese. Se nulla osta, il Presidente promulga la legge, altrimenti la rinvia nuovamente alle Camere perché la modifichino secondo il parere della Corte costituzionale."».
11.69
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* «Se la legge è nuovamente approvata» *con le seguenti:* «Se le Camere, secondo le rispettive competenze, approvano nuovamente la legge».
11.70
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «Se la legge è nuovamente approvata» *con le seguenti:* «Se la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica approvano nuovamente la legge».
11.71
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «Se la legge è nuovamente approvata» *con le seguenti:* «Se la Camera e il Senato approvano nuovamente la legge».
11.72
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «Se la legge è nuovamente approvata» *con le seguenti:* «Se il Parlamento approva nuovamente la legge».
11.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nuovamente approvata», *inserire le seguenti:* «dalle due Camere a maggioranza dei due terzi dei propri componenti».
11.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nuovamente approvata», *inserire le seguenti:* «a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
11.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nuovamente approvata», *inserire le seguenti:* «dalle due Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti».
11.76
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nuovamente approvata», *inserire le seguenti:* «a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

11.0.1

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Inserimento dell'articolo 74-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 74-*bis.* ? È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all'esito del *referendum* entro novanta giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del *referendum* propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del *referendum* propositivo è modificabile o derogabile da un altro *referendum* in qualsiasi momento."».

11.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila."».

11.0.3

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Sostituire l'articolo 75 della Costituzione con il seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o sette Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno

diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum.*"».

11.0.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Referendum popolare*)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale a parziale, di una legge a di un atta avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori a da cinque Consigli regionali.

Non è ammessa il *referendum* sulle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammessa altresì *referendum* popolare abrogativa per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali e per tutte le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali della Stato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum,* fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini elettori.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un terza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."».

11.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano duecentocinquantamila elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila."».

11.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano duecentocinquantamila elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila."».

11.0.7

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano duecentocinquantamila elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi di bilancio.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* siano ammissibili."».

11.0.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Referendum abrogativo e referendum propositivo. Modalità di svolgimento del referendum*)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di *referendum* da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."».

11.0.9

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum.*"».

11.0.10

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*

(*Referendum popolare*)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è sottoscritta da almeno mezzo milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì referendum per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per le leggi tributarie e di bilancio.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che sono elettori della Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine, la legge che determina le modalità di attuazione del referendum è approvata dal Parlamento nel suo complesso e stabilisce i criteri di formulazione delle proposte di referendum, fissandone i limiti e le condizioni."».

11.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano cinquecentomila elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un ? numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila."».

11.0.12

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'1 per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum."».

11.0.13

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,", inserire le seguenti: "nonché per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge";

b) al primo comma le parole: "cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali", sono sostituite dalle seguenti: "un milione di elettori o sette Consigli regionali"»;

c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

11.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dopo la parola: "abrogazione", sono inserite le seguenti: "o modifica";

b) al primo comma le parole: "cinquecentomila elettori", sono sostituite dalle seguenti: "trecentomila elettori";

c) al primo comma la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) il secondo comma è abrogato;

e) il quarto comma è abrogato;

f) il quinto comma è abrogato».

11.0.15

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dopo la parola: "abrogazione", sono inserite le seguenti: "o modifica";

b) al primo comma le parole: "cinquecentomila elettori", sono sostituite dalle seguenti: "trecentomila elettori";

c) al primo comma la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "dieci"».

11.0.16

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: "abrogazione", sono inserite le seguenti: "o modifica";

b) al primo comma le parole: "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trecentomila elettori"».

11.0.17

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione, al primo comma, dopo la parola: "abrogazione", sono inserite le seguenti: "o modifica"».

11.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "cinquecentomila", è sostituita dalla seguente: "un milione";

b) al quarto comma, le parole: "la maggioranza degli aventi diritto", sono sostituite dalle seguenti: "più di un terzo degli aventi diritto", e le parole: "se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi", sono sostituite dalle seguenti: "se la maggioranza dei voti validamente espressi corrisponde almeno ad un quarto degli aventi diritto"».

11.0.19

CIOFFI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali", sono sostituite dalle seguenti: "un milione di elettori o sette Consigli regionali";

b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

11.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali";

b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"«.

11.0.21

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentomila elettori";

b) al primo comma la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) il secondo comma è abrogato;

d) il quarto comma è abrogato;

e) il quinto comma è abrogato.

11.0.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Referendum abrogativo*)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: settecentocinquantamila";

b) il quarto comma è abrogato».

11.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione, al primo comma, la parola "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "un milione"».

11.0.24

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "duecento mila elettori";

b) al primo comma la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "venti";

c) Il quinto comma è abrogato.

11.0.25

CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Referendum abrogativo*)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "settecentocinquantamila";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.0.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Referendum* abrogativo)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "settecentocinquantamila";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.0.27

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "duecentomila elettori";

b) il quinto comma 5 è abrogato».

11.0.28

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione al primo comma le parole: "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trecentomila elettori"».

11.0.29

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione il secondo comma è abrogato».

11.0.30

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. Il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Non è ammesso il referendum per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali"».

11.0.31

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Non è ammesso il *referendum* per le leggi di bilancio, di amnistia e di indulto."».

11.0.32

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione, secondo comma, abrogare le seguenti parole: ", di autorizzazione a ratificare trattati internazionali"».

11.0.33

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: "chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalla seguente: "elettori"».

11.0.34

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione il quarto comma è soppresso».

11.0.35

MIGLIAVACCA, GOTOR, LO MORO, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANCONI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla metà più uno degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati"».

11.0.36

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e" sono soppresse».

11.0.37

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite dalle seguenti: "più di un terzo degli aventi diritto" e le parole: "se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi" sono sostituite dalle seguenti: "se la maggioranza dei voti validamente espressi corrisponde almeno ad un quarto degli aventi diritto"».

11.0.38

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite dalle seguenti: "più di un terzo degli aventi diritto"».

11.0.39

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: "se è raggiunta la maggioranza

dei voti validamente espressi" sono sostituite dalle seguenti: "se la maggioranza dei voti validamente espressi corrisponde almeno ad un quarto degli aventi diritto"».

11.0.40

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione il quinto comma è abrogato.

11.0.41

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

"La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme"».

11.0.55

BISINELLA, CANDIANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 75-*bis*. ? Su iniziativa di almeno 500.000 elettori possono essere presentati alle Camere disegni di legge redatti in articoli, affinché siano esaminati ai sensi dell'articolo 70, primo comma. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano o lo approvino senza accoglierne i principi essenziali, è sottoposto a *referendum* popolare deliberativo. Nel caso in cui le Camere abbiano approvato il disegno di legge senza accoglierne i princìpi essenziali è sottoposto a *referendum* in alternativa il disegno originario e quello approvato dalle Camere.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di ammissibilità dei disegni di legge di cui al primo comma e le modalità di attuazione del *referendum* deliberativo"».

11.0.42

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Inserimento dell'articolo 75*-bis *della Costituzione*)

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 75-*bis*. ? Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se il *referendum* confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere ripresentata prima di cinque anni.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del *referendum*.

Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura."».

11.0.43

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO,

MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Inserimento dell'articolo 75-*bis *della Costituzione*)

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 75-*bis*. ? La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di tali funzioni.

La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari."».

11.0.44

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 75-*bis*. ? È sospesa l'efficacia di una legge ordinaria qualora cinquantamila elettori richiedano, entro sette giorni dall'avvenuta approvazione, l'indizione di un *referendum* confermativo, che deve essere sottoscritto, nei successivi venti giorni, da un numero di elettori non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati. La legge determina le condizioni e le modalità di attuazione del *referendum*. La legge sottoposta a *referendum* è confermata ove abbia espresso voto favorevole la metà più uno dei partecipanti alla consultazione.".».

11.0.45

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Inserimento dell'articolo 75-*bis *della Costituzione*)

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 75-*bis*. ? Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative o *referendum*, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare."».

11.0.46

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Delega della funzione legislativa*)

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. ? L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Governo non può, senza la delegazione di cui al primo comma, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In tutti i casi in cui la legge preveda l'espressione di un parere parlamentare su un testo attinente derivante da delegazione legislativa, esclusivamente il Senato della Repubblica acquisisce il parere dei seguenti organi, in base alle rispettive competenze, come disciplinate dalla legge:

a) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

c) della Conferenza unificata.

In caso di disaccordo tra i pareri espressi dalle Camere ai sensi del terzo comma, il parere del Senato della Repubblica, purché sia reso entro il termine di legge, inibisce la promulgazione di disposizioni, anche non normative, aventi contenuto non conforme al parere medesimo, ferma restando la facoltà della Camera dei deputati e del Governo di richiedere sul testo la deliberazione del Parlamento nel suo complesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti."».

11.0.47

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Delega della funzione legislativa)

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la procedura di cui all'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma, con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Governo non può, senza la delegazione di cui al primo comma, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria."».

11.0.48

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 76 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "e per oggetti definiti"».

11.0.49

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 76 della Costituzione*)

1. Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo pubblicato e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione."».

11.0.50

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Un quinto dei componenti della Camera può chiedere che il parere sui decreti legislativi predisposti dal Governo sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso nel caso in cui il parere non sia stato esaminato dalla Camera."».

11.0.51

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«11-*bis.*

(*Decreti legislativi*)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera."».

11.0.52

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 11-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 76 della Costituzione*)

All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

11.0.53

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Modificazioni all'articolo 76 della Costituzione*)

1. All'articolo 76 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi predisposti dal Governo sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

11.0.54

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

Art. 12

12.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

12.2

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

12.3

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

12.4

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. ? *(Abrogazione dell'articolo 77 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 77 della Costituzione è abrogato».

12.5

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, la delegazione deve essere concessa anche dal Senato delle Autonomie.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere al procedimento di conversione partecipa anche il Senato delle Autonomie.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali, l'approvazione di bilanci e consuntivi; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo"».

12.6

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? *(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)*. ? 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera, che si riunisce entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia dì disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70"».

12.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? *(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)*. ? 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro"».

12.8

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? *(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)*. ? 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. Il Governo non può, con tali decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.

I decreti di cui al primo comma sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In tale eventualità, le singole disposizioni non possono essere riproposte in testo identico o analogo; possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

12.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? *(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)*. ? 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. Il Governo non può, con tali provvedimenti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.

I decreti sono presentati per la conversione il giorno stesso alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge, con la procedura di cui all'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In tale ipotesi, possono essere regolati con legge, approvata con la procedura di cui all'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma, i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

12.10

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si

riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti m legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro"».

12.11

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *1.* L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell'articolo 70 comma l, al Senato della Repubblica.

Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

12.12

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *1.* L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77 ? Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro."».

12.13

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, ovvero modificare atti non aventi forza di

legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione"».

12.14

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

12.15

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 77 della Costituzione è abrogato».

12.16

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 77 della Costituzione è abrogato».

12.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione le parole: ", senza delegazione delle Camere," sono sostituite dalle seguenti: "in alcun caso".».

12.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione le parole: "che abbiano valore di legge ordinaria" sono soppresse».

12.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono abrogati».

12.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. All'articolo 77 della Costituzione il secondo comma è abrogato».

12.21

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse.».

12.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione la parola "straordinari" è soppressa.».

12.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "necessità e" sono soppresse.».

12.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "e urgenza," sono soppresse.».

12.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse.».

12.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "provvisori con forza di legge," sono soppresse.».

12.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "con forza di legge" sono soppresse.».

12.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "il giorno stesso" sono soppresse.».

12.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre giorni"».

12.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo la parola "conversione" sono inserite le seguenti: "in legge"».

12.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse».

12.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ", anche se sciolte," sono soppresse».

12.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "sono appositamente convocate e" sono soppresse».

12.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse».

12.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "e si riuniscono" sono soppresse».

12.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "perdono efficacia sin dall'inizio", sono sostituite dalla seguente:"decadono"».

12.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "perdono efficacia", sono sostituite dalla seguente: "decadono"».

12.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "trenta"».

12.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».

12.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).

12.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d).

12.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d).

12.43

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

12.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 77», sopprimere la lettera a).

12.46

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.47

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalla seguente:

«*a)* l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, nel rispetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.";

b) alla lettera *d)*, capoverso, sopprimere il terzo comma».

12.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:* «*a)* il primo comma è abrogato».

12.49

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* Il primo comma è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria."».

12.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* al primo comma, dopo le parole: "non può", sono inserite le seguenti: "in alcun caso"».

12.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: ", senza delegazione delle Camere," sono soppresse».

12.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole ", senza delegazione delle Camere," sono sostituite dalle seguenti: "in alcun caso"».

12.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, dopo le parole: "senza", sono inserite le seguenti: "autorizzazione del Presidente della Repubblica e senza"».

12.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "delegazione delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzazione del Presidente della Repubblica"».

12.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

12.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato"».

12.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "decreti che abbiano valore di legge ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "leggi ordinarie"».

12.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "decreti che abbiano valore di legge ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "atti normativi con valore di legge ordinaria"».

12.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "che abbiano valore di legge ordinaria" sono soppresse"».

12.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "che abbiano valore di legge ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "equivalenti a leggi ordinarie"».

12.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "che abbiano valore di legge ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "equiparati a leggi ordinarie"».

12.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "che abbiano valore di" sono sostituite dalle seguenti: "con lo stesso valore di una"».

12.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "che abbiano valore di" sono sostituite dalle seguenti: "con la stessa forza di una"».

12.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera: a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "che abbiano" sono sostituite dalla seguente: "con"».

12.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, la parola: "valore" è sostituita dalla seguente: "forza"».

12.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, dopo la parola: "legge" è inserita la seguente: "formale"».

12.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, la parola: "ordinaria" è sostituita dalle seguenti: "del Parlamento"».

12.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, la parola: "ordinaria" è sostituita dalle seguenti: "delle Camere"».

12.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, la parola: "ordinaria" è sostituita dalla seguente: "formale"».

12.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, è aggiunta in fine la parola: "formale"».

12.71

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: «Camera dei deputati» *inserire le seguenti parole:* «e il Senato delle autonomie regionali repubblicane».

12.72

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e il Senato delle autonomie della Repubblica».

12.73

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e il Senato delle autonomie territoriali».

12.74

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e il Senato delle autonomie».

12.75

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e il Senato delle regioni».

12.76

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e il Senato federale».

12.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 77», *lettera* a), *sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».

12.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) *e d).*

12.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, sopprimere le lettere b) *e* c).

12.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* d).

12.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.82
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.83
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 77», *sopprimere la lettera* b).

12.84
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*
«*b)* il secondo comma è abrogato».

12.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*
«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve tuttavia presentarli lo stesso giorno ad una delle due Camere perché siano convertiti in legge"».

12.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse;».

12.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "di necessità e urgenza'" sono soppresse;».

12.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "necessità e" sono soppresse;».

12.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "e urgenza" sono soppresse;».

12.90
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse;».

12.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "provvisori con forza di legge" sono soppresse;».

12.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "provvisori" è soppressa;».

12.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "con forza di legge" sono soppresse;».

12.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";».

12.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni";».

12.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalla seguente "immediatamente";».

12.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».

12.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse;».

12.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte," sono soppresse; ».

12.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "sono appositamente convocate e" sono soppresse;».

12.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse;».

12.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "entro cinque giorni" sono soppresse;».

12.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";».

12.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";».

12.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";».

12.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";».

12.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro";».

12.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *c)* con la seguente: «*b)* il secondo comma è abrogato».

12.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *c)* con la seguente: «*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve tuttavia presentarli lo stesso giorno ad una delle due Camere perché siano convertiti in legge"».

12.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *c)* con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse;».

12.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "di necessità e urgenza" sono soppresse;».

12.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "necessità e" sono soppresse;».

12.113

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "e urgenza" sono soppresse;».

12.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse;».

12.115

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "provvisori con forza di legge" sono soppresse;».

12.116

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "provvisori" è soppressa;».

12.117

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "con forza di legge" sono soppresse;».

12.118

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";».

12.119

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni";».

12.120

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalla seguente: "immediatamente";».

12.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b)e c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».

12.122

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse;».

12.123

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b)e c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte," sono soppresse;».

12.124

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole "sono appositamente convocate e" sono soppresse;».

12.125

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b)e c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse;».

12.126

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole "entro cinque giorni" sono soppresse;».

12.127

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";».

12.128

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";».

12.129

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";».

12.130

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";».

12.131

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro";».

12.132

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* il secondo comma è abrogato».

12.133

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve tuttavia presentarli lo stesso giorno ad una delle due Camere perché siano convertiti in legge"».

12.134

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse;».

12.135

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole "di necessità e urgenza" sono soppresse;».

12.136

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole "necessità e" sono soppresse;».

12.137

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole "e urgenza" sono soppresse;».

12.138

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse;».

12.139

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole "e urgenza" sono soppresse;».

12.140

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole "provvisori con forza di legge" sono soppresse;».

12.141

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente: «*b)* al secondo comma, la parola: "provvisori" è soppressa;».

12.142

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "con forza di legge" sono soppresse;».

12.143

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";».

12.144

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni";».

12.145

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalla seguente: "immediatamente";».

12.146

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».

12.147
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:
«*b)* al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse;».

12.148
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:
«*b)* al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte," sono soppresse;».

12.149
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:
«*b)* al secondo comma, le parole: "sono appositamente convocate e" sono soppresse;».

12.150
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:
«*b)* al secondo comma, le parole: "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse;».

12.151
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:
«*b)* al secondo comma, le parole: "entro cinque giorni" sono soppresse;».

12.152
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:
«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";».

12.153
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:
«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";».

12.154
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e d) con la seguente:
«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";».

12.155
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e *d)* con la seguente:
«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";».

12.156
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* d) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro";».

12.157

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il secondo comma è abrogato».

12.158

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve tuttavia presentarli lo stesso giorno ad una delle due Camere perché siano convertiti in legge"».

12.159

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse;».

12.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "di necessità e urgenza" sono soppresse;».

12.161

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "necessità e" sono soppresse;».

12.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "e urgenza" sono soppresse;».

12.163

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse;».

12.164

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "provvisori con forza di legge" sono soppresse;».

12.165

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "provvisori" è soppressa;».

12.166
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "con forza di legge" sono soppresse;».

12.167
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";».

12.168
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni";».

12.169
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalla seguente: "immediatamente";».

12.170
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».

12.171
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».

12.172
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma le parole da: "alle Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata"».

12.173
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* al secondo comma, le parole ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse;».

12.174
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte," sono soppresse;».

12.175

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "sono appositamente convocate e" sono soppresse;».

12.176

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse;».

12.177

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "entro cinque giorni" sono soppresse;».

12.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";».

12.179

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";».

12.180

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";».

12.181

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";».

12.182

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro";».

12.183

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata» *con le seguenti:* «al Senato che, anche se sciolto, è appositamente convocato».

12.184

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata» *con le seguenti:* «al Senato delle Autonomie che, anche se sciolto, è appositamente convocato».

12.185

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata» *con le seguenti:* «al Senato delle Autonomie che è appositamente convocato».

12.186

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata» *con le seguenti:* «al Parlamento in seduta comune che è appositamente convocato».

12.187

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «deputati, che», *sopprimere le seguenti:* «, anche se sciolta, è appositamente convocata e».

12.188

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «deputati, che», *sopprimere le seguenti:* «, anche se sciolta,».

12.189

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «deputati, che», *sopprimere le seguenti:* «è appositamente convocata e».

12.190

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «deputati, che», *sopprimere le seguenti:* «e si riunisce».

12.191

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* i decreti non possono disporre l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti».

12.192

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) *e* d).

12.193

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.194

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

12.196

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole: "fin dall'inizio" sono soppresse».

12.197

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole: "non sono convertiti" sono sostituite dalle seguenti: "le Camere non li convertono"».

12.198

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione" sono soppresse».

12.199

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi"».

12.200

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"».

12.201

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese"».

12.202

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.».

12.203

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole "fin dall'inizio" sono soppresse».

12.204

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole "non sono convertiti" sono sostituite dalle seguenti: "le Camere non li convertono"».

12.205

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione" sono soppresse».

12.206

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi"».

12.207

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"».

12.208

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, primo periodo, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese"».

12.209

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.».

12.210

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti."».

12.211

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento in seduta comune».

12.212

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato».

12.213

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato delle Autonomie».

12.214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo il medesimo comma inserire il seguente: "In sede di conversione in legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto legge."».

12.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

«*a) Alla lettera* c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e dopo il medesimo comma inserire il seguente: "In sede di conversione in legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto legge.";

b) Alla lettera d) *primo comma, sopprimere le parole:* "e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi" *e al terzo comma sopprimere le parole:* "delle Autonomie"».

12.216

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera d) .

12.217

RUTA

Sopprimere la lettera d).

12.218

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
2) sopprimere il capoverso «Il Governo»;
3) sopprimere il capoverso «I decreti».

12.219

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;
2) sopprimere il capoverso «Il Governo»;
3) sopprimere il capoverso «L'esame».

12.220

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
2) sopprimere il capoverso «I decreti»;
3) sopprimere il capoverso «L'esame».

12.221

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il primo periodo.*

12.222

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole da* «, mediante» *a* «medesimi;».

12.223
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole da* «, mediante» *a* «quarto comma;».

12.224
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole* «, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge».

12.225
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sostituire le parole da* «, mediante» *a* «quarto comma;» *con la seguente:* «:».

12.226
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole* «provvisori con forza di legge».

12.227
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole* «con forza di legge».

12.228
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole:* «disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

12.229
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole:* «disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;».

12.230
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole da* «reiterare» *fino a* «trasmissione del testo».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

12.231
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole da:* «reiterare» *fino a:* «al titolo».

12.232
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Il Governo», *sopprimere le parole da:* «reiterare» *fino a:* «al procedimento».

12.233
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

12.234
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera d) *primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi».

12.235
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso, lettera d) *primo comma, sopprimere le parole:* «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi» *e al terzo comma sopprimere le parole:* «delle Autonomie».

12.236
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

12.237
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole da:* «ripristinare» *fino a:* «trasmissione del testo».

Conseguentemente sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

12.238
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole da:* «ripristinare» *fino a:* «al titolo».

12.239
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».

12.240
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole da:* «ripristinare» *fino a:* «al procedimento».

12.241
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «di norme di legge o».

12.242
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole da:* «o di atti» *fino a:* «trasmissione del testo».

Conseguentemente sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

12.243
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole da:* «o di atti» *fino a:* «al titolo».

12.244
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole da:* «o di atti» *fino a:* «al procedimento».

12.245
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».

12.246
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso:* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «o di atti aventi forza di legge».

Conseguentemente, sostituire la parola: «illegittimi» *con la seguente:* «illegittime».

12.247
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso:* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «aventi forza di legge».

12.248
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso:* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».

12.249
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso:* «Il Governo»*, sopprimere le parole:* «per vizi non attinenti al procedimento».

12.250
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 , lettera d) *primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «per vizi non attinenti al procedimento».

12.251
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera d)*, primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «; conferire deleghe legislative; attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».

12.252
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera d)*, primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «; conferire deleghe legislative».

12.253
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera d)*, primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «; attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».

12.254
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *sopprimere il capoverso* «I decreti» *e il capoverso* «L'esame».
Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

12.255
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma l, lettera d), *sopprimere il secondo periodo.*

12.256
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sopprimere le parole:* «di immediata applicazione e».

12.257
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sopprimere le parole da:* «e di contenuto» *fino a:* «trasmissione del testo».

12.258
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sopprimere le parole:* «e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

12.259
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sopprimere le parole:* «specifico, omogeneo e».

12.260
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sopprimere le parole:* «specifico».

12.261
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sopprimere le parole da:* «, omogeneo» *fino a:* «trasmissione del testo».

12.262
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sostituire le parole da:* «, omogeneo» *fino a:* «trasmissione del testo» *con le seguenti:* «e omogeneo».

12.263
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sopprimere le parole.* «, omogeneo e corrispondente al titolo».

12.264
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «1 decreti», *sostituire le parole:* «, omogeneo e corrispondente al titolo» *con le seguenti:* «e omogeneo».

12.265
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «I decreti», *sopprimere le parole:*« omogeneo».

12.266
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 , lettera d) *secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «le corrispondente al titolo ».

12.267
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera d), *dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:*

«In sede di conversione dei decreti, non possono essere approvate disposizioni aventi ad oggetto materie estranee al contenuto degli stessi».

12.268
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera d), *sopprimere il terzo periodo.*

12.269
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, lettera d), *sopprimere l'ultimo comma.*

12.270
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *sopprimere il capoverso* «L'esame».

12.271
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole da:* «L'esame» *fino a:* «deputati e».

12.272
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole:* «, a norma dell'articolo 70,».

12.273
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole:* «di conversione dei decreti».

12.274
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «L'esame», *sostituire le parole da:* «dal Senato» *a:* «del testo» *con le seguenti:* «dal Parlamento in seduta comune».

12.275
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «L'esame», *sostituire le parole da:* «dal Senato» *a:* «del testo» *con le seguenti:* «dalla Camera dei deputati».

12.276
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «L'esame», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «dal Senato delle Autonomie», *con le seguenti:* «da ciascuna Camera»;

2) *sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati», *con le seguenti:* «all'altra Camera».

12.277

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d) *capoverso* «L'esame», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «dal Senato delle Autonomie», *con le seguenti:* «dalla Camera dei deputati»;

2) *sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati», *con le seguenti:* «al Senato».

12.278

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole:* «entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo».

12.279

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 , lettera d) *terzo comma, sostituire le parole:* « possono essere», *con la seguente* «sono».

12.280

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole:* «entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati».

12.281

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera d)*, terzo periodo sostituire le parole:* «trenta giorni», *con le seguenti:* «dieci giorni».

12.282

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera d)*, terzo periodo sostituire le parole* «trenta giorni»*, con le seguenti:* «quindici giorni».

12.283

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole:* «dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo».

12.284

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole:* «dalla loro presentazione alla Camera dei deputati».

12.285

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole:* «e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo».

12.286

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera d), *ultimo comma, sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».

12.287

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «L'esame», *sopprimere le parole:* «dalla data di trasmissione del testo».

12.288

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«I decreti possono essere adottati in materia di sicurezza nazionale, pubbliche calamità e norme finanziarie, con eccezione delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere».

12.289

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dal presente articolo. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni».

12.290

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla legge di conversione».

12.291

BISINELLA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto».

12.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti, anche nel testo emendato, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

12.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo non può mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge."».

12.0.3

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al procedimento di conversione si applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72"».

12.0.4

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72"».

Art. 13

13.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 13, 14, 15 e 16.

13.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 13, 14 e 15.

13.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 13, 14 e 16.

13.4

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 13, 15 e 16.

13.5

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 13 e 14.

13.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13 e 15.
13.7
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13 e 16.
13.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo 13.
13.9
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo 13.
13.10
VERDUCCI, MATURANI, MANASSERO, CORSINI, GOTOR, CHITI, RUSSO, D'ADDA, FORNARO, BORIOLI, ZANONI, TOCCI, CASSON, GATTI, MINEO
Sopprimere l'articolo.
13.11
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
13.12
BENCINI, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
13.13
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
13.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
13.15
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
13.16
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
13.17
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
13.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - *(Abrogazione dell'articolo 78 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 78 della Costituzione è abrogato».

13.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. ? *1*. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. ? Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Presidente della Repubblica e al Governo i poteri necessari"».

13.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. ? *1*. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. ? Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari"».

13.21

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - *(Deliberazione dello stato di guerra). ? 1*. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento delibera" e la parola: "conferiscono" è sostituita dalla seguente: "conferisce"».

13.22

PAGLIARI, GOTOR, DI GIORGI, DEL BARBA, CIRINNÀ, CANTINI, MIRABELLI, PADUA, FAVERO, PEZZOPANE

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. ? *1*. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. ? Le Camere deliberano lo stato di guerra e le missioni all'estero delle forze armate, conferendo al governo i poteri necessari"».

13.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. ? *1*. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. ? Il Senato delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari"».

13.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. ? *1*. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. ? Il Senato delibera lo stato di guerra"».

13.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. ? *1*. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. ? La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra"».

13.26

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

13.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 78 della Costituzione è abrogato».

13.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato delibera 10 stato di guerra e conferisce"».

13.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce"».

13.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento in seduta comune».

13.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento».

13.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato delle Autonomie».

13.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato».

13.34

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «sentito il Senato federale delle autonomie della Repubblica italiana, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

13.35

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *nserire le seguenti:* «sentito il Senato federale delle autonomie, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

13.36

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «sentito il Senato delle autonomie repubblicane, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

13.37

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «sentito il Senato delle autonomie, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

13.38

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «sentito il Senato federale, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

13.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, sopprimere le parole:* «e conferisce al Governo i poteri necessari».

13.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 78»*, dopo la parola:* «necessari», *aggiungere le seguenti:* «con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Art. 14

14.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 14, 15 e 16.

14.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 14 e 15.

14.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 14 e 16.

14.4

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

14.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

14.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

14.7

BENCINI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

14.8

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

14.9

BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO,

BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.

14.10

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.

14.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.

14.12

MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

14.13

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
*Sostituire l'***articolo 14** con il seguente:

«Art. 14. - *(Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato».

14.14

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
*Sostituire l'***articolo 14** con il seguente:

«Art. 14. - *(Leggi di amnistia e indulto). ?* 1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento".».

14.15

CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.

14.16

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato».

14.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera"».

14.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "dei due terzi" sono sostituite dalla seguente: "assoluta"».

14.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

14.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato delle Autonomie"».

14.21

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato"».

14.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "in ogni suo articolo e nella votazione finale" sono soppresse».

14.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "in ogni suo articolo e" sono soppresse».

14.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "e nella votazione finale" sono soppresse».

14.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

14.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

14.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».

14.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la

parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».

14.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

14.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

14.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

14.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento in seduta comune» .

14.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».

14.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati,» *con le seguenti:* «del Senato della Repubblica».

14.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Senato delle Autonomie».

14.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Senato».

14.37

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati» *inserire le seguenti parole:* « sentito il Senato delle Autonomie che deve esprimere un parere entro e non oltre dieci giorni».

14.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

14.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

14.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».

14.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».

14.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

14.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

14.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

14.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Amnistia e bilancio)

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata".

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo"».

14.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Amnistia e bilancio)

1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata".

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo"».

Art. 15

15.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 15 e 16.

15.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.

15.3
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.

15.4
MATURANI, VERDUCCI
Sopprimere l'articolo.

15.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.

15.6
MUSSINI, DE PIN
Sopprimere l'articolo.

15.7
CASALETTO, DE PIN, PEPE
Sopprimere l'articolo.

15.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.

15.9
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.

15.10
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

15.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Abrogazione dell'articolo 80 della Costituzione). ? 1*. L'articolo 80 della Costituzione è abrogato».

15.12
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? *(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). ? 1*. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80. ? Il Senato della Repubblica autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

L'ordine di esecuzione delle disposizioni dei trattati di cui il Senato della Repubblica ha autorizzato con legge la ratifica è impartito dal Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione della legge, ad eccezione dei casi in cui occorre modificare la normativa interna vigente di rango primario. In tali casi si procede con legge ai sensi dell'articolo 70, secondo le competenze del Parlamento nel suo complesso, delle due Camere.

Non si dà luogo ad ordine di esecuzione nei casi in cui, ai sensi dell'articolo Il e dell'articolo 117, primo comma, la limitazione di sovranità discenda dall'appartenenza dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite ovvero all'Unione europea.

In tutti i casi in cui la legge preveda l'espressione di un parere parlamentare su un testo attinente alla formazione delle decisioni o all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ovvero derivante da delegazione legislativa ai sensi dell'articolo 76, esclusivamente il Senato della Repubblica acquisisce il parere dei seguenti organi, in base alle rispettive competenze, come disciplinate dalla legge:

a) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

c) della Conferenza unificata.

In caso di disaccordo tra i pareri espressi dalle Camere ai sensi del quarto comma, il parere del Senato della Repubblica, purché sia reso entro il termine di legge, inibisce la negoziazione della decisione ovvero la promulgazione di disposizioni, anche non normative, aventi contenuto non conforme al parere medesimo, ferma restando la facoltà della Camera dei deputati e del Governo di richiedere sul testo la deliberazione del Parlamento nel suo complesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».

15.13

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). ? 1.* L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80. Il Parlamento autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

L'ordine di esecuzione delle disposizioni dei trattati, di cui il Parlamento ha autorizzato con legge la ratifica, è impartito dal Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione della legge, ad eccezione dei casi in cui occorre modificare la normativa interna vigente di rango primario. In tali casi si procede con legge ai sensi dell'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma.

Non si dà luogo ad ordine di esecuzione nei casi in cui, ai sensi dell'articolo Il e dell'articolo 117, primo comma, la limitazione di sovranità discenda dall'appartenenza dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite ovvero all'Unione europea.

In tutti i casi in cui la legge preveda l'espressione di un parere parlamentare su un testo attinente alla formazione delle decisioni o all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ovvero derivante da delegazione legislativa, il Senato della Repubblica delibera previa partecipazione ai suoi lavori, senza diritto di voto, dei seguenti organi, in base alle rispettive competenze, come disciplinate dalla legge:

a) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

c) Conferenza unificata.

Il parere del Senato della Repubblica, espresso ai sensi del quarto comma, purché sia reso entro il termine di legge, inibisce la negoziazione della decisione ovvero la promulgazione di disposizioni, anche non normative, aventi contenuto ad esso non conforme, salva la facoltà della Camera dei deputati e del Governo di richiedere sul testo la deliberazione del Parlamento nel suo complesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».

15.14

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). ? 1.* All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato della Repubblica autorizza"».

15.15

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? *1.* All'articolo 80 della Costituzione, al primo comma, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato autorizza"».

15.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? *(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea). ? 1.* All'articolo 80 della Costituzione aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Il recepimento del diritto dell'Unione europea è funzione esclusiva del Senato della Repubblica"».

15.17

MUSSINI, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "attengono alla protezione ambientale e ai diritti fondamentali delle persone"».

15.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? *(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea). ? 1.* L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80. ? Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali e dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi"».

15.19

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? *(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). ? 1.* All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata"».

15.20

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? *1.* All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" *sono sostituite dalle seguenti:* "La Camera dei deputati ogni anno approva";

b) al sesto comma, le parole: "di ciascuna Camera" *sono sostituite dalle seguenti:* "della

Camera dei deputati."».

15.21

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

15.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 della Costituzione è abrogato».

15.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80 ? Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali"».

15.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80 ? Il Senato delle Autonomie autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali"».

15.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80 ? Il Parlamento in seduta comune autorizza la ratifica dei trattati internazionali"».

15.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80 ? Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali"».

15.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80 ? La Camera dei deputati autorizza la ratifica dei trattati internazionali"».

15.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80 ? La Camera dei deputati autorizza la ratifica dei trattati internazionali con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».

15.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80 ? La Camera dei deputati autorizza con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti la ratifica dei trattati internazionali"».

15.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole "che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi" sono soppresse».

15.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o" sono soppresse».

15.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "sono di natura politica, o" sono soppresse».

15.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o" sono soppresse».

15.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "arbitrati o" sono soppresse».

15.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "o regolamenti giudiziari" sono soppresse».

15.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "variazioni del territorio od oneri alle finanze o" sono soppresse».

15.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "variazioni del territorio od" sono soppresse».

15.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "od oneri alle finanze o modificazioni di leggi" sono soppresse».

15.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "od oneri alle finanze" sono soppresse».

15.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "o modificazioni di leggi" sono soppresse».

15.41

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione, aggiungere in fine il seguente periodo: "La ratifica ai trattati internazionali può essere sottoposta a *referendum* confermativo"».

15.42

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

"Le Camere definiscono gli indirizzi delle politiche dell'Unione europea.

Prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie di rilevante interesse o alla revisione dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, nonché dei trattati che li hanno modificati o integrati, il Governo o la maggioranza dei membri di una Camera possono porre la questione di riserva parlamentare. Il voto espresso dalle Camere su tale questione vincola il Governo nelle sedi comunitarie"».

15.43

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"La Camera dei deputati definisce gli indirizzi delle politiche dell'Unione europea.

Prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie di rilevante interesse o alla revisione dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, nonché dei trattati che li hanno modificati o integrati, il Governo o la maggioranza dei membri della Camera possono porre la questione di riserva parlamentare. Il voto espresso dalla Camere su tale questione vincola il Governo nelle sedi comunitarie"».

15.44

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento».

15.45

MUSSINI, DE PIN

Al comma 1, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento».

15.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti*: «Il Parlamento».

15.47

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «La Camera dei deputati autorizza» *con le seguenti*: «È autorizzata».
15.48
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole: «la Camera dei deputati» *inserire le seguenti*: «sentito il Senato federale e delle regioni».
15.49
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole: «la Camera dei deputati» *inserire le seguenti*: «sentito il Senato federale».
15.50
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole: «la Camera dei deputati» *inserire le seguenti*: «sentito il Senato delle Autonomie».
15.51
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole: «deputati autorizza» *aggiungere le seguenti*: «sentito il Senato federale delle regioni».
15.52
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole: «deputati autorizza» *aggiungere le seguenti*: «sentito il Senato federale».
15.53
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Governo comunica alle Camere i progetti degli accordi internazionali prima della loro sottoscrizione"».
15.54
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole: «deputati autorizza» *aggiungere le seguenti*: «sentito il Senato delle Autonomie».
15.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi" sono soppresse».
15.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o" sono soppresse».
15.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "sono di natura politica, o" sono soppresse».
15.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o" sono soppresse».

15.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "arbitrati o" sono soppresse».

15.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "o regolamenti giudiziari" sono soppresse».

15.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole "variazioni del territorio od oneri alle finanze o" sono soppresse».

15.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole "variazioni del territorio od" sono soppresse».

15.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole "od oneri alle finanze o modificazioni di leggi" sono soppresse».

15.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole "od oneri alle finanze" sono soppresse».

15.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione le parole "o modificazioni di leggi" sono soppresse».

15.66

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 80 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Senato delle Autonomie e la Camera dei deputati partecipano alle fasi di formazione delle decisioni europee e di adempimento degli obblighi europei"».

15.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. ? Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato».

15.0.2

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. ? Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"».

15.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. Sostituire l'articolo 81 della Costituzione con il seguente:

"Art. 81. ? La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"».

15.0.4

MARIO MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. ? Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. I relativi disegni di legge sono immediatamente trasmessi al Senato delle Autonomie che, entro quindici giorni dalla data della trasmissione, può deliberare proposte di modificazione sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i successivi venti giorni.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non

superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale"».

15.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione sopprimere il primo e il sesto comma».

15.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è soppresso;

b) al secondo comma le parole: "solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e," e le parole: ", al verificarsi di eventi eccezionali" sono soppresse;

c) al sesto comma le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

15.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è soppresso;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie rilevanti";

c) al sesto comma le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

15.0.8

GOTOR, TOCCI, BROGLIA, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LO GIUDICE, MANASSERO, MINEO, PEGORER, RICCHIUTI, SILVESTRO, SONEGO, TOMASELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Lo Stato determina l'equilibrio del proprio bilancio tenendo conto delle fasi favorevoli ed avverse del ciclo economico. Il ricorso ad operazioni di indebitamento può concorrere alla determinazione dell'equilibrio, di norma, entro il limite della copertura delle spese di investimento e, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, può essere autorizzato al di là di detto limite sulla base di specifiche esigenze, di ordine economico e sociale, nell'ambito di una motivata valutazione di sostenibilità del debito pubblico.";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il contenuto della legge di bilancio, i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con gli impegni derivanti dall'ordinamento comunitario, sono disciplinati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera"».

Conseguentemente, all'articolo 32 dopo il comma 15 è aggiunto infine il seguente:

«15-*bis*. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato».

15.0.9

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato delle Autonomie delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo.

Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato delle Autonomie delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo. Dopo la trasmissione dei provvedimenti da parte del Senato, ovvero decorso il termine di venti giorni, la Camera si pronuncia in via definitiva"»

15.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato delle Autonomie delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo"».

15.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo"».

15.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico"».

15.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio"».

15.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi"».

15.0.15

RUTA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: "Le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera approva"».

15.0.16

GOTOR, TOCCI, BROGLIA, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GUERRA, LO GIUDICE, MANASSERO, MINEO, RICCHIUTI, SILVESTRO, SONEGO, TOMASELLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso all'indebitamento è consentito al fine di finanziare investimenti"».

15.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie rilevanti"».

15.0.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "è consentito" inserire le seguenti: "per spese di investimento o"».

15.0.19

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione in tema di pareggio di bilancio)

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento adottata a maggioranza assoluta dei suoi";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione del Parlamento, composta in egual numero di deputati e senatori, costituita nei modi stabiliti con legge del Parlamento adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti ";

c) al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva";

d) al sesto comma, le parole: "componenti di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "componenti del Parlamento".

2. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"*f)* l'istituzione presso il Parlamento di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica e i costi degli enti pubblici, anche territoriali, e delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle regole di bilancio"».

15.0.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione in tema di pareggio di bilancio)

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento adottata a maggioranza assoluta dei suoi";

b) al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva";

c) al sesto comma, le parole: "componenti di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "componenti del Parlamento".

2. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"*f)* l'istituzione presso il Parlamento di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica e i costi degli enti pubblici, anche territoriali, e delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle regole di bilancio"».

15.0.21

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali"».

15.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. AIl'articolo 81 della Costituzione, terzo comma, dopo le parole: "approvazione del bilancio" sono inserite le seguenti: "il cui contenuto e le norme fondamentali sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie,"».

15.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e si deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni"».

15.0.24

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale"».

15.0.25

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Le norme fondamentali e i criteri della legge di bilancio sono volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni"».

15.0.26

MINZOLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 8.

15.0.27

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica"».

15.0.28

CHITI, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Approvazione del bilancio e del rendiconto generale)

1. All'articolo 81 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei Deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo".

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale"».

15.0.29

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva";

b) al sesto comma, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

15.0.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo 15***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione, al sesto comma, le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

Art. 16

16.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

16.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

16.3

VERDUCCI, MATURANI, RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, TRONTI

Sopprimere l'articolo.

16.4

MUSSINI, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

16.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

16.6

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

16.7

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

16.8

CASALETTO, DE PIN, PEPE

Sopprimere l'articolo.

16.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.

16.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

16.11

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

16.12

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Abrogazione dell'articolo 82 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è abrogato».

16.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Funzione di controllo e potere d'inchiesta). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

a) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;

d) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento"».

16.14

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? *1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica svolgono funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.

Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato.

Il Senato, attraverso una sua commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'aula che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina"».

16.15

CHITI, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, BOCCHINO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Funzioni di controllo delle Camere). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato della Repubblica.

Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina"».

16.16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Inchieste parlamentari). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti del Senato.

Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati può acquisire, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Parlamento, atti, documenti o informazioni su materie di pubblico interesse, con i soli limiti derivanti dalla legge penale"».

16.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Il Parlamento in seduta comune può disporre inchieste"».

16.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Ciascuna Camera può disporre inchieste"».

16.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Il Senato può disporre inchieste"».

16.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? La Camera dei deputati può disporre inchieste"».

16.21

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

16.22

PEGORER, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Inchieste parlamentari). ? 1.* All'articolo 82 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato delle Autonomie può disporre inchieste di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.";

b) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: "A tale scopo" sono inserite le seguenti: "ciascuna Camera"».

16.23

MUSSINI, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? *1.* All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Ciascuna Camera può e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, ha l'obbligo di disporre inchieste su materie di pubblico interesse"».

16.24

MUSSINI, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? *1.* All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? La Camera dei deputati può e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, ha l'obbligo di disporre inchieste su materie di pubblico interesse"».

16.25

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? *1.* All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato"».

16.26

DALLA ZUANNA, MARAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? *1.* All'articolo 82 della Costituzione, dopo le parole: "può disporre", inserire le seguenti: "anche su richiesta di un quarto dei componenti,"».

16.27

MUSSINI, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? *1.* All'articolo 82, primo comma, della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Quando lo richieda un quarto dei suoi componenti, istituisce una commissione d'inchiesta"».

16.28

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? *1.* All'articolo 82 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Parlamento effettua la votazione finale sulla proposta di legge di istituzione di Commissioni di inchiesta nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione"».

16.29

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

16.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "su materie di pubblico interesse" sono soppresse.».

16.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 82 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

16.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il primo periodo è soppresso».

16.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, primo periodo, le parole: "fra i propri componenti" sono soppresse».

16.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, primo periodo, le parole: "formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi" sono soppresse».

16.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».

16.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "alle indagini e" sono soppresse».

16.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "e agli esami"sono soppresse».

16.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria" sono soppresse».

16.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "gli stessi poteri e" sono soppresse».

16.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "e le stesse limitazioni" sono soppresse».

16.41
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti*: «Il Senato della

Repubblica» *e dopo il primo comma inserire i seguenti*:

«A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo; vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, 1'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge; esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo; svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge».

16.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti*: «Il Senato della Repubblica» *e dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

«La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

16.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti*: «Il Senato della Repubblica».

16.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti*: «Il Senato delle Autonomie».

16.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato».

16.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti*: «Il Parlamento in seduta comune».

16.47

MUSSINI, DE PIN

Al comma 1, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti*: «Il Parlamento».

16.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

16.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il primo periodo è soppresso».

16.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, primo periodo, le parole "fra i propri componenti" sono soppresse».

16.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, primo periodo, le parole "formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi" sono soppresse».

16.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».

16.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "alle indagini e" sono soppresse».

16.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "e agli esami" sono soppresse».

16.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria" sono soppresse».

16.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "gli stessi poteri e" sono soppresse».

16.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "e le stesse limitazioni" sono soppresse».

16.58

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il numero totale delle commissioni d'inchiesta contemporaneamente istituite non può superare un numero pari a un quarto del numero totale delle commissioni permanenti"».

16.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione)

1. All'articolo 82 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti"».

16.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Inserimento dell'articolo 82-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 82-*bis*. ? Le Camere possono deliberare indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse. A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste"».

Art. 17

17.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il Capo II.

17.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

17.3

MARIO MAURO

Sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

17.4

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 17, 18 e 19.

17.5

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 17, 18 e 20.

17.6

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 17, 19 e 20

17.7

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17 e 18.

17.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17 e 19.

17.9
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17 e 20.

17.10
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.

17.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.

17.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.

17.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.

17.14
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.

17.15
MINZOLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. ? Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei Deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od Europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati

dalla legge"».

Conseguentemente, è abrogato l'articolo 85 della Costituzione

17.16

GASPARRI, GIBIINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. ? Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

17.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Elezione diretta del Presidente della Repubblica). ?* 1. Il Presidente della Repubblica è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto».

17.18

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. ? 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. ? Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Valle e d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti"».

17.19

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. ? *(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. ? Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei Deputati.

Alla elezione partecipano due senatori per ogni regione, scelti dai rispettivi consigli regionali garantendo la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea"».

17.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. ? *(Il Presidente della Repubblica). ?* 1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento nel suo complesso";

b) il secondo comma è abrogato».

17.21

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. ? All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati"».

17.22

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. ? All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma è soppresso l'ultimo periodo».

17.23

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modificazioni all'articolo 83 della Costituzione in materia di* quorum *per l'elezione del Presidente della Repubblica). ? 1.* All'articolo 83 della Costituzione, al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Dopo il decimo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

17.24

MUSSINI, DE PIN

Sostituire I'articolo con il seguente:

«Art. 17. - 1. All'articolo 83 della Costituzione, nel terzo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti"».

17.25

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

17.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 83 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "a suffragio universale e diretto"».

17.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 83 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dal Senato delle Autonomie"».

17.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 83 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».

17.29

LUMIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano sette delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio. La Valle d'Aosta ha solo due delegati"».

17.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

17.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

17.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

17.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due"».

17.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "eletti" alla fine del terzo comma sono soppresse».

17.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "eletti" alla fine del comma sono soppresse».

17.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "in modo" alla fine del terzo comma sono soppresse».

17.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "in modo" alla fine del comma sono soppresse».

17.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».

17.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo le parole: "un solo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "tre delegati"».

17.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo le parole: "un solo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "due delegati"».

17.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

17.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, le parole: "per scrutinio" sono soppresse».

17.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, le parole: "a maggioranza dei due terzi dell'assemblea" sono soppresse».

17.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».

17.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «il secondo comma è abrogato» *con le seguenti:* «terzo comma, l'ultimo periodo è abrogato».

17.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «il secondo comma è abrogato» *con le seguenti:* «il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto e sempre a maggioranza di due terzi dell'assemblea"».

17.47

BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «secondo comma» *inserire le seguenti:* «e l'ultimo periodo del terzo comma».

17.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 83 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

17.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, le parole "per scrutinio" sono soppresse».

17.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, le parole "a maggioranza dei due terzi dell'assemblea" sono soppresse».

17.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».

17.52

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, TRONTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 83 della Costituzione, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti della assemblea"».

17.53

DALLA ZUANNA, MARAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione la parola "assoluta" è sostituita dalle seguenti "dei tre quinti dell'assemblea"».

17.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83 della Costituzione, secondo comma, la parola "tre" è sostituita con la parola "due"».

17.0.2

GASPARRI, GIBIINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 84. ? Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.
La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.
A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

17.0.3

MINZOLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. ? Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni- idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge"».

17.0.4

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età"».

17.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che sia di sesso differente dal predecessore"».

17.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età"».

17.0.7

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti parole: "che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età"».

17.0.8

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto il diciottesimo anno di età"».

17.0.9

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età"».

17.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni".

2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci"».

17.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni"».

17.0.12

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 84 della Costituzione in tema di età minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni"».

17.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

All'articolo 84 della Costituzione, dopo comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nel rispetto del principio della parità di genere è eletto un cittadino di sesso differente rispetto al Presidente in carica"».

17.0.14

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Assegno e dotazione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata dal Parlamento"».

Art. 18

18.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 18, 19 e 20.

18.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 18 e 19.

18.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 18 e 20.

18.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.

18.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

18.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere l'articolo.

18.7

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

18.8

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

18.9

GASPARRI, GIBIINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. ? *1.* Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delIe Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno

successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

18.10

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. - *(Durata della carica di Presidente della Repubblica). ? 1.* L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. ? *1.* Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni"».

18.11

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. - *(Durata della carica di Presidente della Repubblica). ? 1.* L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. ? *1.* Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni"».

18.12

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. - *(Durata della carica di Presidente della Repubblica). ? 1.* L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. ? *1.* Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni"».

18.13

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. - *(Elezione del Presidente della Repubblica). ? 1.* L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. ? *1.* Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Parlamento nel suo complesso è convocato dal suo Presidente, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

18.14

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. - *1.* All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"2. Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

3. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

18.15

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. - *1.* All'articolo 85 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "sette anni",

aggiungere le seguenti: "e il suo mandato non è rinnovabile"».

18.16

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

18.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati».

18.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati.»

18.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, il primo periodo è soppresso».

18.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

18.21

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica convoca i comizi elettorali"».

18.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato delle Autonomie convoca i comizi elettorali"».

18.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "della Corte costituzionale convoca i comizi elettorali"».

18.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "il Parlamento in seduta comune"».

18.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune il Parlamento è" sono soppresse».

18.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "e i delegati regionali" sono soppresse».

18.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica" sono soppresse».

18.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, il terza comma è abrogato».

18.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono soppresse».

18.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, le parole: "le Camere sono sciolte, o" sono soppresse».

18.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, le parole: ", o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono soppresse».

18.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sessanta"».

18.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque"».

18.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

18.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese"».

18.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».

18.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel frattempo, il Presidente del Senato esercita le funzioni del Presidente della Repubblica"».

18.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è abrogato;

b) il terzo comma è abrogato».

18.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine";

b) il terzo comma è abrogato».

18.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

18.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Corte costituzionale indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine";

b) il terzo comma è abrogato».

18.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Senato indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine".

b) il terzo comma è abrogato».

18.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine";

b) il terzo comma è abrogato».

18.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* al secondo comma, le parole: "in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "il Parlamento in seduta comune";

b) il terzo comma è abrogato».

18.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* al secondo comma, le parole: "in seduta comune il Parlamento e" sono soppresse;

b) il terzo comma è abrogato».

18.46

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere lettera a).

18.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.49

RUTA

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole: "del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"».

18.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è abrogato;».

18.51

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire il secondo comma con il seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca la Camera dei deputati e i delegati senatoriali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica"».

18.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Corte costituzionale indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine;"».

18.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine;"».

18.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente del Senato indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine;"».

18.55

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica"».

18.56

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica è eletto per due anni. Nessuno può essere eletto Presidente della Repubblica per più di una volta.

Chi ha rivestito la carica di Presidente della Repubblica non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa. Non può, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla cessazione dalla carica, assumere cariche o esercitare funzioni di rilievo pubblico, individuate con legge costituzionale"».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 85 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, si applicano anche a chi, alla data della sua entrata in vigore, ricopre l'ufficio di

Presidente della Repubblica».

18.57

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e non è rieleggibile"».

18.58

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* al primo comma la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

18.59

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* al primo comma le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni e non è rieleggibile"».

18.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* al primo comma la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

18.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al camma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* al primo comma le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni e non è rieleggibile"».

18.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* al primo comma la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

18.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* al primo comma le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni e non è rieleggibile"».

18.64

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: "per un solo mandato"».

18.65

CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al quarto comma, sono aggiunte le seguenti parole: "e non può essere rieletto"».

18.66

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera b).

18.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.68
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

18.69
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «Se la Camera dei deputati è sciolta» *con le seguenti:* «Se il Parlamento è sciolto», *conseguentemente sostituire le parole:* «della Camera nuova» *con le seguenti:* «del nuovo Parlamento».

18.70
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «trenta».

18.71
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «venti».

18.72
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

18.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*
(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)

1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera dei deputati, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

Art. 19

19.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.

19.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.

19.3
D'ADDA
Sopprimere l'articolo.

19.4
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.

19.5
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
19.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
19.7
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - *1.* All'articolo 86 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.";
*b)*al secondo comma, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione"».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55,» *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».
19.8
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - *(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica). ? 1.* All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "Presidente del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Parlamento";
b) al secondo comma, le parole: "della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento", le parole: "le Camere sono sciolte" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera è sciolta" e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».
19.9
GASPARRI, GIBIINO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - *(Modifica dell'articolo 86 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 86 della Costituzione sostituire il secondo comma con il seguente:
"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento"».
19.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
19.11
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera a), *e alla lettera* b) *sostituire le parole:* «la Camera dei deputati è sciolta» *con le seguenti:* «il Parlamento è sciolto», *e sopprimere da le parole:* «e la parola loro» *fino alla fine della lettera.*
19.12
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
19.13
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.14

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole:* «delle Autonomie», *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

19.15

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.16

MUSSINI, DE PIN

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "Il Presidente della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Senato"».

19.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86 ? Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione"».

19.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 87. ? Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «delle Autonomie», *con le parole:* «federale della Repubblica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo)*. ? 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alfa metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo commo, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».

19.0.3

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Modificazione dell'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Art. 87. ? Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale ed esercita esclusivamente con funzione di garanzia costituzionale le competenze che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 87 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, si applicano anche a chi, alla data della sua entrata in vigore, ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica».

19.0.4

GASPARRI, GIBIINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Modifica dell'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate";

b) il nono comma è sostituito dal seguente: "Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere";

c) il decimo comma è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 9.

19.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;

c) il quarto comma è soppresso;

d) il settimo comma è soppresso;

e) al nono comma le parole: "dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere" sono soppresse;

f) l'undicesimo comma è soppresso;

g) il dodicesimo comma è soppresso».

19.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;

c) il quarto comma è soppresso;

d) il settimo comma è soppresso;

e) al nono comma le parole: "dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere" sono soppresse;

f) l'undicesimo comma è soppresso».

19.0.7

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;

c) il quarto comma è soppresso;

d) il settimo comma è soppresso;

e) al nono comma le parole: "dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere" sono soppresse».

19.0.8

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;

c) il quarto comma è soppresso;

d) il settimo comma è soppresso».

19.0.9

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;

c) il quarto comma è soppresso».

19.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è soppresso;

b) al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse.

19.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87 della Costituzione sostituire il terzo comma con il seguente:

"Indìce le elezioni della Camera dei deputati e, in caso di scioglimento, del Senato delle Autonomie, e ne fissa la prima riunione"».

19.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87, al terzo comma, sopprimere le parole: "e ne fissa la prima riunione"».

19.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87, il quarto comma è soppresso».

19.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87, il settimo comma è soppresso».

19.0.15

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 87, il nono comma è soppresso».

19.0.16

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19--*bis.*

1. All'articolo 87, al nono comma, le parole: "dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere" sono soppresse».

19.0.17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 87 della Costituzione in tema di funzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento ovvero anche ad una sola delle Camere che ne costituiscono le articolazioni";

b) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera dei deputati";

c) al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

d) al settimo comma, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dello Stato, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 97";

e) all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";

f) al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite daìle seguenti: "dal Parlamento"».

19.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

Art. 20

20.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

20.2

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

20.3
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
20.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
20.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 20. - *(Scioglimento della Camera dei deputati). ?* 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. ? Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. ? 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e lo composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

II Primo ministro può porre lo questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette oltresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può

essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».

20.6

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. ? 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. ? Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati Camere ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

La richiesta di scioglimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può essere presentata nel caso in cui lo scioglimento sia già stato disposto su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri nei dodici mesi precedenti"».

20.7

GASPARRI, GIBIINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. ? Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante ì dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

20.8

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione). ?* 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. ? Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura"».

20.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Scioglimento delle Camere del Parlamento). ?* 1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere"».

20.10

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Scioglimento della Camera dei deputati). ? 1.* Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole da: "sentiti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati".

2. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dal Parlamento nel suo complesso".

3. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento nel suo complesso"».

20.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica). ? 1.* All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato"».

20.20

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere".».

20.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

20.13

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma, capoverso «Art. 88»*, primo comma, sopprimere le seguenti parole*: "sentito il suo presidente"».

20.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» *con le seguenti:* «il rispettivo» *e, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «e il Senato della Repubblica».

20.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» *con le seguenti*: «il rispettivo» *e, aggiungere in fine, le seguenti parole*: «e il Senato della Repubblica o anche una sola di esse».

20.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» *con le seguenti*: «il rispettivo» *e, aggiungere in fine, le seguenti parole*: «ovvero il Senato della Repubblica».

20.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «la Camera dei deputati» *con le seguenti*: «le Camere».

20.18

MUSSINI, DE PIN

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «, il Senato della Repubblica o anche una sola di esse».

20.19

CENTINAIO, BISINELLA

Al capoverso «Art. 88»*, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed indice le elezioni

nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro, In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Conseguentemente sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. *1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e lo composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. 11 Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che lo Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento lo Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con lo designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente delta Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».

20.21

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 88 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I limiti all'esercizio di facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione." ».

20.22

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 88 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato delle Autonomie, in caso di evidente impossibilità di funzionamento"».

20.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. ? *1.* Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro"».

20.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

20.0.4

GASPARRI, GIBIINO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. ? *1.* Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

20.0.5

MINZOLINI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. ? *1.* Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non è sottoposto a controfirma la nomina del Primo Ministro. Il Primo Ministro è il candidato capolista a livello nazionale del partito o della coalizione di partiti che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri"».

20.0.6

MINZOLINI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifica agli articoli 89, 92, 93 95 e 96 della Costituzione)

1. Agli articoli 89, 92, 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo Ministro"».

20.0.7

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. All'articolo 89 sopprimere il comma 1».

20.0.8

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

20.0.9

RUTA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse».

20.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni";

b) al secondo comma sono soppresse le parole: ", a maggioranza assoluta dei suoi membri"».

20.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. All'articolo 90 il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni"».

20.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. All'articolo 90, al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: ", a maggioranza assoluta dei suoi membri"».

20.0.26

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. All'articolo 90 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica agli articoli 89 e 90 della Costituzione».

20.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 91. ? *1.* Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà e di osservanza alla Costituzione dinnanzi al popolo in una cerimonia pubblica da svolgersi nel piazzale antistante la residenza del Presidente della Repubblica"».

20.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 91. ? *1.* Il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinnanzi al popolo in una cerimonia pubblica da svolgersi nel piazzale antistante la residenza del Presidente della Repubblica"».

20.0.15

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 91. ? Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica"».

20.0.16

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modificazione dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Presidente del Consiglio dei ministri sulla scheda elettorale. La legge disciplina l'elezione dei deputati e dei senatori in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere, nomina un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni"».

20.0.17

GASPARRI, GIBIINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifica agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri".

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

20.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

20.0.19

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri"».

20.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. All'articolo 92 della Costituzione, comma 2, dopo le parole: "e su proposta di questo", aggiungere la seguente: "dieci"».

20.0.21

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. All'articolo 92 della Costituzione, comma 2, dopo la parola: "Ministri" aggiungere le seguenti: "in un numero massimo di dieci"».

20.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

20.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età"».

20.0.24

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.20-*bis.*

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. ? Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

20.0.25

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifica all'articolo 93 della Costituzione)

1. All'articolo 93 della Costituzione, dopo le parole: "prestano giuramento", inserire le seguenti: "sulla Costituzione"».

Art. 21

021.1

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

All'articolo, premettere il seguente:

«**Art. 021.**

(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro.

Il Primo ministro nomina e revoca i ministri.

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".».

021.2

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 021.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1.All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante

collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri".».

021.3

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 021.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge."».

021.4

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 021.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione in tema di nomina del Presidente del Consiglio e di nomina e revoca dei Ministri)

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati dell'elezione della Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri."».

021.5

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 021.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

21.1

CASALETTO, DE PIN, PEPE

Sopprimere l'articolo.

21.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

21.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? *(Fiducia al Governo) ? 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia, salvo che sulle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali e le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune.

La posizione della questione di fiducia, ad opera del Governo, determina, se accolta da una Camera, la priorità della trattazione e della votazione del disegno di legge o del documento sul quale la fiducia è stata posta, con la conseguenziale automatica esclusione della trattazione di qualsiasi altro affare all'interno del calendario dei lavori già deliberato. Sulla questione di fiducia i parlamentari sono chiamati al voto a scrutinio palese, anche con procedimento elettronico, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e, comunque, non prima di ventiquattr'ore da quando è stata posta.

In caso di approvazione della questione da parte dell'Assemblea, la competente Commissione è immediatamente investita dell'obbligo di riferire all'Aula sul disegno di legge o sul documento per il quale è stata posta ed il calendario è automaticamente integrato con la sua trattazione, non più tardi di tre giorni dal voto di approvazione. Nessun Gruppo può presentare un numero di emendamenti superiore al numero degli articoli del disegno di legge, come proposto dalla Commissione o, in difetto, nel testo originario del proponente. L'approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano obbligo di dimissioni del Governo.

In caso di reiezione della questione, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del consiglio dei ministri di adempiere all'obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.

La questione di fiducia non può essere posta su disegni di legge costituzionale, proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno di una Camera".».

21.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? *(Fiducia al Governo) ? 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo'essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. ? *(Scioglimento della Camera dei deputati) ? 1.* L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. ? Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".»

21.5

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Fiducia al Governo). ? 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? *1.* Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, che la accorda mediante mozione motivata e votata per appello nominale. A tal fine, entro dieci giorni dal giuramento del suo gabinetto, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per rendervi dichiarazioni programmatiche.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve nella sua motivazione contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera in una votazione per appello nominale.

Nel corso della durata in carica del Governo, può essere revocata la fiducia ad un singolo componente del Consiglio dei ministri, con mozione proposta da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati; essa non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera in una votazione per appello nominale. Sulla reiezione della mozione il Presidente del consiglio dei ministri può porre la questione di fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni, a meno che non sia stata posta, ad opera del Presidente del consiglio dei ministri, la questione di fiducia nei seguenti casi:

a) approvazione di un atto di indirizzo politico proposto dalla maggioranza parlamentare;

b) reiezione della mozione di sfiducia individuale di cui al terzo comma;

c) dichiarazione di urgenza di un disegno di legge ordinaria.

Sulla questione di fiducia i deputati sono chiamati al voto a scrutinio palese, anche con procedimento elettronico, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e, comunque, non prima di ventiquattro ore da quando è stata posta.

In caso di approvazione della questione di fiducia, da parte dell'Assemblea, l'atto di indirizzo politico si intende accolto dalla Camera dei deputati.

In caso di approvazione della questione di fiducia, da parte dell'Assemblea, la dichiarazione di urgenza determina priorità della trattazione e della votazione del disegno di legge ordinaria sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione di qualsiasi altro affare all'interno del calendario dei lavori già deliberato. La competente Commissione è immediatamente investita dell'obbligo di riferite alla Camera sul disegno di legge o sul documento per il quale è stata posta ed il calendario è automaticamente integrato con la sua trattazione, non più tardi di sette giorni dal voto di approvazione. Nessun Gruppo può presentare un numero di emendamenti superiore al numero degli articoli del disegno di legge, come proposto dalla Commissione o, in difetto, del testo originario del proponente. L'approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano obbligo di dimissioni dei Governo.

In caso di reiezione della questione proposta ai sensi del quarto comma, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del consiglio dei ministri di adempiere all'obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato."».

21.6

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. *? (Fiducia al Governo). ? 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Presidente del Consiglio dei Ministri alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Nella mozione di sfiducia-deve essere designato un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri designato dalla medesima mozione."».

21.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Fiducia al Governo). ? 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, che la accorda e la revoca mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera."».

21.8

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Modificazione dell'articolo 94 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Presidente del Consiglio dei ministri illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che le Camere si esprimano, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni.

In qualsiasi momento una Camera può obbligare il Presidente del Consiglio dei ministri alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni."».

21.9

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune"».

21.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. *? (Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati). ? 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».

21.11

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *1.*L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune."».

21.12

CHITI, DE PETRIS, ALBANO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, ANITORI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati). ? 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. ? Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei Deputati. La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Presidente del Consiglio dei Ministri si presenta innanzi alla Camera dei Deputati per ottenerne la fiducia."».

21.13

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 94 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei Ministri";

b) al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "delibera sulla richiesta di";

c) al terzo comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri";

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve Contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma."».

21.14

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO

ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? *1.* All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati";

c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"».

21.15

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? *1.* All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"».

21.16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Modalità della fiducia del Parlamento nel Governo). ? 1.* All'articolo 94 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Il Governo può porre la questione di fiducia sul voto di qualunque atto, ad esclusione dei progetti di legge costituzionali, dei progetti di legge in materia elettorale e di tutti i progetti di legge necessari al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato".

2. All'articolo 94 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Se una delle due Camere accorda la fiducia su una questione o mozione, la fiducia si presume accordata anche nell'altra. Qualora analoga questione o mozione sia posta o depositata anche nella Camera che non si è pronunciata, la loro discussione e votazione avviene in seduta comune dei membri del Parlamento. La seduta comune si tiene non prima del terzo giorno successivo al primo voto. L'eventuale mozione di sfiducia proposta nella Camera che non si è pronunciata deve essere firmata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Qualora una Camera revochi la fiducia al Governo, è convocato il Parlamento in seduta comune. La discussione e votazione del Parlamento in seduta comune ha luogo non prima del terzo giorno successivo alla revoca della fiducia. Nel caso di presentazione del Governo dopo la sua formazione, il Parlamento in seduta comune interviene solo dopo che entrambe le Camere si siano pronunciate, ed una di esse non abbia accordato la fiducia.

La votazione nella questione di fiducia ha la precedenza su qualunque altra votazione. Nel caso di contestuali mozioni nelle due Camere, per stabilire quale debba votarsi si fa riferimento alla data ed ora di presentazione. In caso di contemporaneità, decidono a maggioranza i Presidenti ed i Vicepresidenti delle Camere, riuniti insieme."».

21.17

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? *1.* Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decina dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione indica un

candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia delle due Camere entro quindici giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni"».

21.18

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

21.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.20

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.21

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri"».

21.22

MUSSINI, DE PIN

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del Senato della Repubblica».

21.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

21.24

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

21.25

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "delibera sulla richiesta di"».

21.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.27

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere lettera c).

21.28

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al terzo comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri"».

21.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

21.30

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere lettera d).

21.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: «della Camera dei deputati» *con le seguenti*: «del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

21.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: «della Camera dei deputati» *con le seguenti*: «del Senato e della Camera».

21.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole*: «della Camera dei deputati» *inserire le seguenti*: «e del Senato della Repubblica».

21.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera e).

21.35

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera e).

21.36

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua preserltazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni ualla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma."».

21.41

MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La mozione può indicare un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica"».

21.37

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se il Senato delle Autonomie approva una mozione di censura sull'operato del Governo, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia."».

21.38

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se il Senato delle Autonomie approva una mozione di censura sull'operato di un singolo

ministro, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia."».

21.39

MUSSINI, DE PIN

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti, chiede al Senato l'approvazione di una dichiarazione di politica generale."».

21.40

MUSSINI, DE PIN

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce i diritti dei gruppi parlamentari costituiti al suo interno. Riconosce diritti specifici ai gruppi di opposizione e ai gruppi minoritari."».

21.42

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma."».

21.0.1

CHITI, DE PETRIS, ALBANO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, ANITORI, BOCCHINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

1. All'articolo 94 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"La Camera dei Deputati può esprimere la sfiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri soltanto accordando, con mozione sottoscritta dalla maggioranza dei suoi membri, la fiducia ad un successore e chiedendo al Presidente della Repubblica di revocare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica deve aderire alla richiesta e nominare il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri."».

21.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. ? I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri."».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 20**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro."».

21.0.3

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Modificazione dell'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Art. 95. ? I ministri sono nominati e revocati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri."».

21.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"Il Parlamento, acquisiti i necessari elementi, esprime parere sulle nomine dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di competenza statale ed elegge i Presidenti e i componenti delle autorità indipendenti e degli organi preposti alla regolamentazione, gestione o al controllo dei servizi pubblici."».

Art. 22

22.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

22.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

22.3

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

22.4

BENCINI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

22.5

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.

22.6

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articoIo.

22.7

CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.

22.8

CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 22. - *(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione) - 1*. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. ? Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, peri reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole*: "delle Autonomie», *con le seguenti*: «federale della Repubblica";
*b) dopo l'***articolo** *20, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro."».

22.9

CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 22. - *(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione) - 1*. All'articolo 96 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle parole: "Il Primo ministro";

b) al comma 1, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle parole: "Senato federale della repubblica".

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», *comma 1, sostituire le parole*: "delle Autonomie" *con le seguenti*: "federale della Repubblica";
*dopo l'***articolo** *20, inserire il seguente*:

«Art. 20-*bis.*

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. ? Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro."».

22.10

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 22. - *(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione) - 1.* All'articolo 96 della Costituzione, al primo comma, le parole: "previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Parlamento"».

22.11

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 22. - *(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione) - 1.* Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica", sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle Autonomie"».

22.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

22.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «del Senato della Repubblica o» *con le seguenti:* «o della Camera dei deputati».

22.0.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 96 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Art. 96-*bis. ?* Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La Corte Costituzione assicura l'effettivo rispetto di tali divieti.

Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento."».

22.0.2

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Modifiche all'articolo 97 della Costituzione).

1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: ", in coerenza con l'ordinamento

dell'Unione europea," sono soppresse».

22.0.3

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art.22-bis.

(Modificazioni all'articolo 97 della Costituzione)

1. Allarticolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: ", in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea," sono soppresse».

22.0.4

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."».

22.0.5

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Nomine nella Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente sono trasmesse al Senato della Repubblica che, secondo le norme del regolamento del Parlamento, provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Il Senato della Repubblica esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine dei funzionari dello Stato di cui al settimo comma dell'articolo 87 e sulle altre nomine per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare."».

22.0.6

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Nomine nella Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente sono trasmesse esclusivamente al Senato della Repubblica che, secondo le norme del regolamento del Parlamento, provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Esclusivamente il Senato della Repubblica esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine dei funzionari dello Stato di cui al settimo comma dell'articolo 87 e sulle altre nomine per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare."».

22.0.7

DALLA ZUANNA, MARAN

*Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Nomine autorità di garanzia e vigilanza)

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di garanzia e di vigilanza o le candidature a tali funzioni, dopo l'approvazione da parte di organi competenti per legge, sono trasmesse al Presidente del Senato, il quale dispone l'audizione degli interessati. Secondo le norme del suo regolamento, il Senato procede, entro quindici giorni dalla trasmissione, all'audizione e può approvare entro i successivi quindici giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un parere contrario, il quale preclude la nomina degli interessati. Quando la legge non preveda una fase di proposta o di candidatura, i presidenti delle suddette Autorità sono auditi prima dell'accettazione della nomina; in tal caso il parere contrario preclude agli interessati la predetta accettazione e la relativa nomina si intende priva di effetti."».

22.0.8

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo, inserire il seguente:**

«Art. 22-*bis.*

All'articolo 98 della Costituzione, primo comma, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il Popolo"».

22.0.9

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-*bis. ?* Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

Conseguentemente sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. ? *(Procedimento legislativo) ? 1.* L'articolo 70 della Costituzione e'sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione

delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi."».

Art. 23

23.1

MUSSINI, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 34.

23.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

23.3

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. ? *1.* L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. ? Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge."».

23.4

FEDELI, SANTINI, RITA GHEDINI, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. ? *(Modificazioni all'articolo 99 della Costituzione). ? 1.* L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. ? La legge favorisce il dialogo fra le categorie sociali e prevede le forme istituzionali per la loro consultazione da parte del Governo e delle Camere"».

23.5

MUSSINI, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. ? *1.* All'articolo 99 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "e può contribuire" sono sostituite dalle seguenti: "contribuisce"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 34.

23.6

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

23.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

1. All'articolo 100, secondo comma, è soppresso il secondo periodo».

23.0.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Modificazioni dell'articolo 100 della Costituzione in tema di Consiglio di Stato)

1. All'articolo 100 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Riferisce direttamente al Senato della Repubblica sul risultato del riscontro eseguito, comprensivo di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. La Corte dei conti ha competenza sulla parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e sulla responsabilità dei relativi agenti contabili, purché i collegi siano composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ogni quattro anni il Senato della Repubblica elegge quattro componenti del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e quattro componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti."».

23.0.3

RUTA

*Dopo l'***articolo***,inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

1. All'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, terzo periodo, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

23.0.4

GASPARRI, GIBIINO

*Dopo l'***articolo***,inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione."».

23.0.5

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FEDELI, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE,

TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI

*Dopo l'***articolo***i inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da componenti eletti, per due terzi, da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. La restante parte è eletta, per due terzi, dalla Camera dei deputati e, per un terzo, dal Senato delle Autonomie tra professori ordinari dell'Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.";

b) il terzo e il quarto comma sono soppressi».

23.0.6

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo dalla Camera dei Deputati a maggioranza dei due terzi e per un terzo dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «al Titolo III» *inserire le seguenti*: «e al Titolo IV».

23.0.7

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti*: «federale della Repubblica».

23.0.8

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato f'derale della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, quinto comma, le parole: "dal Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle Autonomie»*, con le seguenti*: «federale della Repubblica».

23.0.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*

(Modificazioni dell'articolo 104 della Costituzione in tema di magistratura)

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dal Senato della Repubblica";

b) al quinto comma, le parole: "designati dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "designati dal Senato della Repubblica"».

23.0.10

DALLA ZUANNA, MARAN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Capo III-*bis*

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA COSTITUZIONE

Art. 23-*bis.*

(Elezione CSM)

1. All'articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle parole: «dalla Camera dei deputati a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti»;

b) al quinto comma, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

23.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Modifiche all'articolo 111 della Costituzione)

Dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente:

"La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge"».

23.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente capo:*

«Capo III-*bis.*

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA COSTITUZIONE

Art. 23-*bis.*

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato"».

Art. 24

24.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

24.1

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29 e 30 con il seguente:

«Art. 24. ? *(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane). ?* 1. AI titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione";

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti»;

b) l'articolo 116 è abrogato;

c) all'articolo 117:

1) al secondo comma, lettera *p)*, le parole: ", Province e Città metropolitane" sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni";

d) all'articolo 118:

1) al primo comma, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: ", Città metropolitane, Province" sono soppresse;

e) all'articolo 119:

1) ai commi primo e sesto, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano";

3) al quarto comma, le parole: ", alle Province, alle Città metropolitane" sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: ", Province, Città metropolitane" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese.";

f) all'articolo 120, al secondo comma, le parole: ", delle Città metropolitane, delle Province" sono soppresse;

g) all'articolo 122, al secondo comma:

1) dopo le parole: "o a una Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", a un Consiglio o a una Giunta comunale";

2) dopo le parole: "o ad altra Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,";

h) all'articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane";

i) all'articolo 132, al secondo comma, le parole: "della Provincia o delle Province interessate e" sono soppresse e le parole: "Provincie e" sono sostituite dalla seguente: "i";

l) all'articolo 133, il primo comma è abrogato;

m) nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: "le Provincie," sono soppresse.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.

2. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 4 disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

6. Qualora le disposizioni previste dai commi 4e 5 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

24.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. ? *(Abolizione delle Province)*. ? 1. Le competenze amministrative delle province sono trasferite alle regioni che le racchiudono, restando le circoscrizioni provinciali come semplici delimitazioni del territorio nazionale e regionale.

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", dalle Province" sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province," sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Province," sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: "Province," sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: "alle Province," sono soppresse;

d) al quinto comma, le parole: "Province," sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.

6. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra".

7. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato"».

24.4

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. ? 1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. ? La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"».

24.5

LANZILLOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. ? *(Modifica all'articolo 114 del1 Costituzione). ?* 1. Il primo e secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.

Le Regioni e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni"».

24.6

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

24.7

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere lettera a)

24.8

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* la Repubblica si riparte in Comuni, Città metropolitane e Regioni».

24.9

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* lo Stato repubblicano è costituito dai comuni, dalle città metropolitane e dalle Regioni».

24.10

MARAN, SUSTA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«1) *alla lettera* a) *dopo le parole:* "dalle Province", *aggiungere le seguenti:* ", dalle Città metropolitane";

2) *alla lettera* b) *dopo le parole*: "le Province", *aggiungere le seguenti:* ", le Città metropolitane"».

Conseguentemente:

? *alla rubrica dell'articolo 24 dopo le parole:* «delle Province» *aggiungere le seguenti:* «e delle Città metropolitane»;

? *all'articolo 26, comma secondo, lettera* g), *capoverso* «p)», *sopprimere le seguenti parole:* «, e delle Città metropolitane»;

? *all'articolo 27, comma 4, capoverso, sopprimere le parole:* «e le Città metropolitane»;

? *all'articolo 32, comma 10, sopprimere le seguenti parole:* «le Città metropolitane e i Comuni».

24.11

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* al primo comma, dopo le parole "Città metropolitane," sono inserite le seguenti "Aree metropolitane,".

Conseguentemente, dopo la lettera b)*, aggiungere le seguenti:*

"b-*bis)* dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le Aree metropolitane di Roma

Capitale, Milano e Napoli sono enti autonomi con gli stessi poteri, funzioni e prerogative delle Regioni. La legge dello Stato disciplina il loro ordinamento e stabilisce le condizioni e le modalità di adesione da parte dei Comuni richiedenti, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione.";

b-*ter)* al terzo comma il secondo periodo è soppresso."».

24.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* dopo il primo comma, è inserito il seguente: "I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione"».

24.13

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.14

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 114 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.

Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati "statuti di autonomia."».

24.15

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 114 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato."».

24.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà."».

24.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."».

24.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il governo delle grandi aree urbane integrate."».

24.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 24-*bis.***

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-*bis*. ? I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.

Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati ?statuti di autonomia'"».

Art. 25

25.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

25.2

ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

25.3

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

25.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

25.5

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. ? *1.* L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere concesse, con legge costituzionale, ai territori di area vasta interamente montani confinanti con stati stranieri."».

25.6

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - *(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 116 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai rispettivi statuti vigenti e dalle relative leggi costituzionali";

b) il secondo comma è abrogato».

25.7

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - *(Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Con legge approvata dalle Camere, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, ad esclusione di quelle previste dalle» lettere *h),* salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l),* salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche ai sensi delle intese di cui all'articolo 117, decimo comma, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 118 e 119."».

25.8

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. ? *1.* All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"».

25.21

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale."».

25.22

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale."».

25.23

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138."».

25.24

LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono approvare la legge costituzionale."».

25.25

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, BERGER

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale."».

25.26

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata."».

25.27

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

"Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga agli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata delle Camere, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

L'iniziativa legislativa spetta alla Regione interessata. La proposta di iniziativa regionale deve essere sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione proponente e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in questa consultazione la maggioranza dei voti validi. La legge è approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti. La Regione non può richiedere forme e condizioni particolari di autonomia qualora il finanziamento delle complessive competenze regionali comporti trasferimenti statali superiori al gettito erariale riscosso nella Regione stessa.

L'abrogazione o la modifica delle forme e delle condizioni di autonomia particolare di cui al secondo, terzo e quarto comma, possono essere disposte solo con legge approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti e confermata, con la maggioranza dei voti validi, da un referendum limitato ai cittadini elettori della regione interessata."».

25.28

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo"».

25.29

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione"».

25.30

DE MONTE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le modalità di concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e il coordinamento della finanza dello Stato con quella delle singole Regioni e Province autonome sono definite con provvedimenti legislativi di attuazione dei rispettivi statuti speciali, emanati secondo i procedimenti dagli stessi previsti."».

25.9

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

25.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Trentino-Alto Adige/Südtirol", sono inserite le seguenti: "e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola";

b) il secondo comma è abrogato».

25.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Trentino-Alto Adige/Südtirol", sono inserite le seguenti: "e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola"».

25.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

"Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga agli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata delle Camere, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

L'iniziativa legislativa spetta alla Regione interessata. La proposta di iniziativa regionale deve essere sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione proponente e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in questa consultazione la maggioranza dei voti validi. La legge è approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti. La Regione non può richiedere forme e condizioni particolari di autonomia qualora il finanziamento delle complessive competenze regionali comporti trasferimenti statali superiori al gettito erariale riscosso nella Regione stessa.

L'abrogazione o la modifica delle forme e delle condizioni di autonomia particolare di cui al secondo, terzo e quarto comma, possono essere disposte solo con legge approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti e confermata, con la maggioranza dei voti validi, da un referendum limitato ai cittadini elettori della regione interessata."».

25.13

ZANETTIN, MARIN, PICCOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, possono essere conferite ad altre Regioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e n 9 e senza nuovi o

maggiori oneri a carico dello Stato, sulla base di apposite intese con ciascuna di esse, recepite con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In tali casi, per le materie o funzioni oggetto del conferimento le Regioni devono asseverare, con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio e in ciascun esercizio successivo, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento dei costi e dei fabbisogni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*".

Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* "alla lettera *m*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole"*, inserire le seguenti*: ", nonché dei costi e dei fabbisogni rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica;";

2) al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.».

25.14

SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, CONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*,salva l'organizzazione della giustizia di pace, possono essere conferite ad altre Regioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119 e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, sulla base di apposite intese con ciascuna di esse, recepite con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In tali casi, per le materie o funzioni oggetto del conferimento le Regioni devono asseverare, con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio e in ciascun esercizio successivo, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento dei costi e dei fabbisogni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*".

Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* "alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole", *inserire le seguenti*: ", nonché dei costi e dei fabbisogni rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica;";

2) *al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.*».

25.15

BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *I)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, possono essere conferite ad altre Regioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119 e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, sulla base di apposite intese con ciascuna di esse, recepite con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In tali casi, per le materie o funzioni oggetto del conferimento le Regioni devono asseverare, con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio e in ciascun esercizio successivo, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento dei costi e dei fabbisogni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*.".

Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* "alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole, *inserire le seguenti*: ", nonché dei costi e dei fabbisogni rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica;";

2) al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.».

25.16

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga agli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata delle Camere, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

L'iniziativa legislativa spetta alla Regione interessata. La proposta di iniziativa regionale deve essere sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione proponente e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in questa consultazione la maggioranza dei voti validi."».

25.17

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 possono essere ratificate con legge dello Stato sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate."».

25.18

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. All'articolo 116, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite."».

25.19

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. All'articolo 116, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui al terzo comma del presente articolo, alle regioni che abbiano istituito una Macroregione ai sensi dell'articolo 117, e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite."».

25.20

SONEGO, TORRISI, GIBIINO, LAI, PALERMO, PANIZZA, MARAN, PEGORER, LANIECE, BISINELLA, BATTISTA, RUSSO, SCOMA, PADUA, ORRÙ, DE MONTE, LUMIA, LIUZZI, BOCCA, ANGIONI, CUCCA, FLORIS, DIVINA, RUVOLO, COMPAGNONE, ALICATA, GIOVANNI MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del Titolo V si applicano a Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in quanto compatibili con i loro statuti speciali e le rispettive norme di attuazione."».

25.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il terzo comma è abrogato»*, con le seguenti:* «il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

25.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il terzo comma è abrogato»*, con le seguenti:* «il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata."».

25.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il terzo comma è abrogato»*, con le seguenti:* «al primo comma la parola: "dispongono" è sostituita dalla seguente: "godono"».

25.34

D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.

1-*ter*. All'articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale."».

25.35

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138."».

25.36

SONEGO, TORRISI, GIBIINO, LAI, PALERMO, PANIZZA, MARAN, PEGORER, LANIECE, BISINELLA, BATTISTA, RUSSO, SCOMA, PADUA, ORRÙ, DE MONTE, LUMIA, LIUZZI, BOCCA, ANGIONI, CUCCA, FLORIS, DIVINA, RUVOLO, COMPAGNONE, ALICATA, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Gli statuti speciali di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentina-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono modificati con l'intesa delle rispettive assemblee legislative."».

25.37

SONEGO, TORRISI, GIBIINO, LAI, PALERMO, PANIZZA, MARAN, PEGORER, LANIECE, BISINELLA, BATTISTA, RUSSO, SCOMA, PADUA, ORRÙ, DE MONTE, LUMIA, LIUZZI, BOCCA, ANGIONI, CUCCA, FLORIS, DIVINA, RUVOLO, COMPAGNONE, ALICATA, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Le commissioni paritetiche dello Stato con le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste propongono al Consiglio dei ministri

norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia. Il Consiglio dei Ministri approva o respinge le norme di attuazione proposte entro novanta giorni."».

25.38

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"La modifica dello statuto speciale deve registrare l'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale."».

25.39

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 116 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al terzo comma del presente articolo, alle regioni che abbiano istituito una Comunità autonoma, ai sensi dell'articolo 117, e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite."».

25.40

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 116 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative."».

25.41

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 116 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le norme di attuazione degli statuti speciali sono adottate con decreti legislativi il cui testo è deliberato dalla Commissione paritetica composta per metà da membri nominati dallo Stato e per metà dalla Regione o Provincia autonoma. Nel procedimento di approvazione dei decreti di attuazione degli statuti speciali, il Governo è tenuto ad approvare o a respingere motivatamente il testo proposto dalla Commissione paritetica entro novanta giorni dalla sua comunicazione."».

Art. 26

26.1

ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

26.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

26.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

26.4

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 - *(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione) ? 1.* L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 117 ? La potestà legislativa é esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione.

Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e Contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) protezione civile;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari

o) norme generali sull'istruzione;

p) previdenza sociale, mercato e sicurezza del lavoro;

q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;

r) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

s) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

t) tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

u) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

v) ordinamento della comunicazione;

z) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

aa) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

bb) turismo,

Le Regioni hanno competenza esclusiva nelle seguenti materie:

a) ordinamento della Regione;

b) governo del territorio e urbanistica;

c) polizia amministrativa locale;

d) pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno;

e) promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori produttivi, nonché relativa formazione professionale;

f) turismo di ambito regionale;

g) attività culturali;

h) organizzazione dei servizi alle imprese;

i) assistenza e organizzazione dei servizi sanitari;

l) servizi sociali;

m) organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, gestione degli istituti scolastici;

n) coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali,

La legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva quando ricorrono esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva.

La potestà regolamentare spetta allo Stato in ogni altra materia. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di propria competenza. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».

26.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *1*. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi Internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; .

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza-sociale;

p) legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e Informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

z) protezione civile;

aa) commercio con l'estero;

bb) ordinamento delle professioni;

cc) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che-disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, sa1va delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».

26.6

BISINELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 26. - *1.* - L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali;disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;

n) ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

p) legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;

t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;

u) disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali.

Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa.

La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale.

La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,

partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"».

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».

26.7

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 26 - *1*. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione; cittadinanza, stato civile e anagrafi

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*d)*difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; assicurazioni; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; procedimento amministrativo e disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

h) ordine pubblico e sicurezza;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro;

m) istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

n) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico

dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

q) ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; attività culturali, turismo e ordinamento sportivo

r) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione

s) sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

t) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

u) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitarie, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale al governo del territorio; alla polizia amministrativa locale; agli organi di governo, alla legislazione elettorale e alle funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta; al turismo; all'artigianato, all'agricoltura, al commercio, all'industria, ai servizi pubblici locali, alla caccia, alla pesca e alla gestione del patrimonio immobiliare dell'edilizia popolare.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla propria legislazione esclusiva quando lo richieda la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. L'intervento statale a tutela dell'interesse nazionale deve essere deliberato dalla Camera dei Deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Senato delle Autonomie

Con legge dello Stato, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, può essere delegato alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi degli articoli 118 e 119.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne-e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

26.8

DALLA ZUANNA, MARAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 26. ? *1*. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. ? La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locare;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali;

s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

a) commercio con l'estero;

b) turismo;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

1) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

l) ordinamento sportivo;

m) protezione civile;

n) governo del territorio;

o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;

q) previdenza complementare e integrativa;

r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e

promozione e organizzazione di attività culturali;

s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

u) forme di cooperazione tra gli enti locali.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Il precedente comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spettano Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».

26.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni). ? 1.* L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. ? La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; fiere e mercati;

beneficenza pubblica;

istruzione artigiana e professionale; musei e biblioteche di enti locali; tutela del paesaggio;

promozione turistica ed offerta alberghiera; viabilità;

navigazione e porti lacuali;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione."».

26.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Modificazioni all'articolo 117 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;".

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *e)* sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,"; dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e del credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza" sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato".

4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *h)*, dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite le seguenti: "regionale e".

5. All'articolo 117,secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"*m-bis)* norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari".

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza del lavoro;".

7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *p)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento della capitale;".

8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

"*s-bis)* grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia".

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";

b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;";

c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" è inserita la seguente: "regionale";

d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione";

e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche";

f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia";

g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a carattere regionale".

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni perii miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni."».

26.11

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ? *(Ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni)*. ? *1*. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea".

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:";

b) alla lettera *e)*, dopo le parole: "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;";

c) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

d) alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la-tutela e sicurezza del lavoro";

e) alla lettera *n)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica";

f) alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la previdenza complementare e integrativa";

g) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

"*p)* ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta";

h) alla lettera *q)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; commercio con l'estero";

i) la lettera *s)* è sostituita dalla seguente:

"*s)* ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo";

l) dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

"*t)* ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;

u) norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale".

3. All'articolo 117 della Costituzione, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, lei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.

Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica, si può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica, l'esercizio della

funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119".

4. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale."».

26.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. *? (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)*. ? *1*. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "dalle Regioni" sono inserite le seguenti: "e Province autonome";

b) al quinto comma, le parole: "di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: "alle Regioni" sono inserite le seguenti: "e alle Province autonome"».

26.13

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. *? 1*. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e)* dopo le parole "bilanci pubblici" sono inserite le seguenti: "coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie";

b) alla lettera *g)* dopo le parole "degli enti pubblici nazionali" sono inserite le seguenti: "determinazione di parametri nazionali al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, efficienza e semplificazione delle procedure e determinazione della disciplina giuridica generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

c) alla lettera *m)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "norme generali per la tutela della salute, fatte salve le funzioni regionali in ordine alle prestazioni sociosanitarie e alla organizzazione dei servizi sanitari e sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro";

d) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane";

e) alla lettera *q)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "programmazione strategica del commercio con: l'estero";

f) la lettera *s)* è sostituita dalla seguente: "la determinazione di parametri nazionali per la tutela dell'ambiente, ecosistema, dei beni culturali e paesaggistici, delle attività culturali, del turismo e dell'ordinamento sportivo";

g) la lettera *u)* è così sostituita: "la determinazione di parametri di interesse nazionale relativi al governo del territorio e all'attività edilizia".

2. All'articolo 117, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato con particolare riferimento all'ordinamento della Regione, il governo del territorio e l'urbanistica; la pianificazione e la dotazione infrastrutturale del territorio regionale e la mobilità al suo interno; la promozione dello sviluppo

economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; il mercato e le politiche del lavoro; il turismo; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali; le attività culturali; l'organizzazione dei servizi alle imprese; la tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; la protezione civile; i servizi sociali; l'organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; il diritto allo studio anche universitario; l'istruzione e la formazione professionale; il coordinamento della finanza locale, ferma restando la competenza statale in materia tributaria di cui al secondo comma, lettera *e)*, e le forme associative degli enti locali.

Con legge bicamerale è data attuazione ai rispettivi ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni. La medesima legge definisce in quali materie l'esame dei progetti di legge della Camera può essere deferito ad una Commissione composta in ugual numero da Deputati e Senatori. In questi casi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70, commi III e IV.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, dalla Camera dei deputati, può delegare ad una o più Regioni, anche su loro richiesta e previa intesa con il Governo, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal comma secondo, lettere *h)*, salvo la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salvo l'organizzazione della giustizia di pace. L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato, anche per ragioni d'urgenza, alle regioni in equilibrio finanziario. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 118 e 119 e attribuisce le risorse commisurate alle proposte delle Regioni. Qualora il Governo non proceda all'intesa deve comunicarlo al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali indicandone le motivazioni. Resta salva la facoltà della Camera dei deputati di approvare la legge di cui al primo comma."».

26.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ? *(Legislazione esclusiva dello Stato)*. ? *1*. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera *p)* è sostituita dalle seguenti:

"*p)* legislazione elettorale e organi di governo;

p-bis) funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;"».

26.15

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ? *(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)*. ? *1*. Il terzo comma dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti delle Regioni con l'Unione europea; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."».

26.16

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ? *(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione)*. ? *1*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale."».

26.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

26.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

26.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 2.

26.21

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 3.

26.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 4.

26.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

26.24

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

26.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è abrogato».

26.26

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 117, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. La potestà legislativa conferita allo Stato e alle Regioni nelle singole materie e funzioni comprende i poteri connessi e strumentali necessari al conseguimento delle finalità per le quali essa è assegnata."».

26.27

MARTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 117, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dagli obblighi internazionali".

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a*), sopprimere le parole:* "e funzioni";

b) sopprimere la lettera c);

c) dopo la lettera c*) inserire la seguente:*

"c-*bis)* alla lettera *h)*, dopo le parole: "polizia amministrativa locale;" sono inserite le seguenti: "sistema nazionale della protezione civile";

d) sopprimere la lettera d);

e) alla lettera e), *sopprimere le parole*: "ordinamento scolastico";

f) alla lettera g*)*, *sostituire il capoverso "p)" con il seguente*: "*p)* organi di Governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;";

g) alla lettera i), *sostituire il capoverso*: "*s)*" *con il seguente*: "*s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e paesaggistici; sicurezza alimentare;";

h) sostituire la lettera l) *con la seguente*: "dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

t) ordinamento delle professioni intellettuali;

u) ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

v) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale e relative norme di sicurezza;

z) programmazione strategica del turismo';

i) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis.* All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

'Lo Stato può con legge autorizzare una o più Regioni, sulla base di una intesa, all'esercizio della potestà legislativa nelle materie di cui al secondo comma.'";

al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

"*a)* sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

'Spetta alle Regioni la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, in conformità a princìpi fondamentali definiti dalla legge statale, approvata ai sensi dell'articolo 70, quarto comma. La legge statale recante princìpi fondamentali abroga le norme regionali vigenti incompatibili e può contenere ulteriori norme cedevoli alla successiva legislazione regionale. In assenza di una legge statale che individui i princìpi fondamentali, le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dalla legislazione statale vigente.

Su proposta del Governo, qualora lo richieda la tutela di interessi nazionali e nei limiti di quanto necessario a tal fine, lo Stato può con legge disciplinare le materie di competenza regionale.';

b) al terzo capoverso, sostituire la parola: 'delegato' con la seguente: 'conferito'; sopprimere le parole: 'e per un tempo limitato'; dopo le parole: 'Regioni interessate' inserire le seguenti: 'e sulla base di princìpi definiti nella legge statale di conferimento'"».

26.28

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario"».

26.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Lo Stato esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali"».

26.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali"».

26.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La potestà legislativa spetta allo Stato ed alle Regioni e deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali"».

26.32

CENTINAIO, BISINELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a) sostituire il comma 1 con il seguente*:

"1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione dopo le parole: 'dalle Regioni' sono inserite le seguenti: 'e Province autonome'";

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis.* All'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le parole: 'di Trento e di Bolzano' sono soppresse"».

26.33

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: ", nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali." sono soppresse».

26.34

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: ", nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali." sono soppresse».

26.35

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: ", nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli" sono sostituite dalla seguente: "degli"».

26.36

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione»*, inserire le seguenti:* «dopo le parole: "dalle Regioni" sono inserite le seguenti: "e Province autonome" *e*».

26.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni" sono sostituite dalle seguenti*:* "Lo Stato esercita la potestà legislativa"».

26.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni" sono sostituite dalle seguenti*:* *"*Lo Stato esercita la potestà legislativa"».

26.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusivamente"».

26.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusivamente"».

26.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato e le Regioni possono esercitare la potestà legislativa"».

26.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "La potestà" sono sostituite dalle seguenti: "L'autonomia"».

26.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "e dalle Regioni" *sono soppresse*».

26.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione

europea"» *con le seguenti:* "dopo le parole: "dalle Regioni" è inserita la seguente: "esclusivamente"».

26.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "della Costituzione, nonché" sono soppresse».

26.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: "e delle leggi costituzionali"».

26.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: "e dei rispettivi statuti regionali"».

26.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: "e degli statuti regionali"».

26.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: ", nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea"».

26.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: ", nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali"».

26.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole ", nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ordinamento dell'Unione europea"».

26.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole ", nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" sono sostituite dalle seguenti*:* "e degli obblighi internazionali"».

26.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «la parola: ", nonché" è sostituita dalla seguente: "e"».

26.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole "dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli"».

26.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi che derivano dai Trattati dell'Unione europea e degli"».

26.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli" sono sostituite dalla seguente: "degli"».

26.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "vincoli derivanti" sono sostituite dalle seguenti: "limiti imposti"».

26.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "vincoli derivanti" sono sostituite dalle seguenti: "limiti posti"».

26.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "vincoli derivanti" sono sostituite dalle seguenti: "limiti stabiliti"».

26.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordinamenti sovranazionali e internazionali cui l'Italia aderisce"».

26.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione

europea"» *con le seguenti:* «le parole: "dall'ordinamento comunitario e" sono soppresse».

26.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "comunitario e dagli obblighi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"».

26.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «la parola "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti:* «le parole: "comunitario e dagli obblighi internazionali" sono sostituite dalla seguente: "internazionale"».

26.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «"comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"» *con le seguenti*: «"vincoli" è sostituita dalle seguenti: "limiti"».

26.65

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Unione europea» *con le seguenti:* «dell'Europa dei Popoli».

26.66

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma l, sostituire le parole: «dell'Unione europea» *con le seguenti:* «dell'Europa federale».

26.67

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma l, sostituire le parole: «dell'Unione europea» *con le seguenti:* «dell'Europa confederazione dei popoli».

26.68

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma l, sostituire le parole: «dell'Unione europea» *con le seguenti:* «dell'Europa».

26.69

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: "e dagli obblighi internazionali" sono soppresse"».

26.70

PAGLIARI, MIRABELLI, SCALIA, DI GIORGI, DEL BARBA, PADUA, PEZZOPANE, LEPRI, CANTINI, FAVERO, CIRINNÀ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 117, primo comma della Costituzione aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "La funzione legislativa deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione.».

26.71

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nell'esercizio delle proprie competenze lo Stato e le Regioni si conformano ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà"».

26.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

26.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 2 e 3.

26.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 2 e 4.

26.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere il comma 2.

26.76
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 2.

26.428
MARAN
Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:

a) sopprimere la lettera d);

b) alla lettera g), capoverso «p)», sostituire le parole da: «, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta» *con le seguenti*: «di interesse statale»;

c) sopprimere la lettera h);

d) alla lettera i), capoverso «s)», sopprimere le seguenti parole: «norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo»;

e) alla lettera l), capoverso «u)», sopprimere le seguenti parole: «norme generali sul governo del territorio»;

2) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"117.2-*bis*. Nelle seguenti materie la legge dello Stato disciplina le norme generali volte ad assicurare l'uniformità della disciplina in tutto il territorio nazionale e le forme di coordinamento delle attività regionali:

a) tutela della salute, sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro;
b) istruzione;
c) sistema dell'istruzione professionale e integrazione con l'istruzione scolastica;
d) attività culturali;
e) turismo;
f) ordinamento sportivo;
g) governo del territorio. "

2-*ter*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

" 117.3-*bis*. Con legge dello Stato, approvata dalle due Camere, sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate nelle materie elencate dall'articolo 117.2 e 117.2-*bis*, nonché in quelle riservate alla competenza regionale dall'art. 117.3, le funzioni trattenute dallo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle

materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale."».

3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. All'articolo 117, comma quarto, della Costituzione aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con particolare riferimento alla disciplina sull'intero territorio regionale delle forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo degli enti di area vasta e al relativo ordinamento".

4. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Art. 117.6 ? Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati possono essere delegate ad una o a più Regioni funzioni rientranti nelle competenze esclusive dello Stato, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *I)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace. La delega può essere revocata con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati",».

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma primo, capoverso «Art. 70.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi di cui all'articolo 117, comma 3-*bis*.»;

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«Quando il disegno di legge segue il procedimento di cui al comma 1, esso è esaminato in prima lettura dalla Camera presso la quale è stato presentato.

I disegni di legge approvati in prima lettura dal Senato delle Autonomie sono trasmessi alla Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva nei trenta giorni-successivi. Qualora la Camera non si pronunci entro tale termine, il testo si intende approvato e la legge può essere promulgata.

Se il Senato ha deliberato a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, la Camera può deliberare proposte di modificazioni del testo solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

c) al comma terzo, sostituire le parole: «Ogni disegno di legge approvato» *con le seguenti*: « I disegni di legge approvati in prima lettura» *e* «è immediatamente trasmesso» *con le seguenti*: »sono immediatamente trasmessi»;

sostituire l'articolo 9 con il seguente: «1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione sostituire le parole: "delle Camere ed" con le seguenti: "della Camera dei deputati e, nei casi previsti all'articolo 70, comma primo, al Senato delle Autonomie nonché" e, dopo il comma primo, aggiungere il seguente: "Il Senato delle Autonomie esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, sottoscritta da tutti i rappresentanti di una o più- Regione, di un progetto redatto in articoli".»;

all'articolo 10, comma primo, sopprimere la lettera a) e alla lettera b), sostituire il capoverso: «Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati» *fino alla fine del periodo, con il seguente*: «I regolamenti parlamentari stabiliscono in quali casi e forme il Governo può chiedere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno dell'Assemblea e sottoposto alla votazione finale entro un termine massimo determinato nonché disciplina le modalità di esame di tali provvedimenti dichiarati prioritari dal Governo».

26.429

MARAN

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma:

a) sopprimere la lettera d);

b) alla lettera g), capoverso «p)», sostituire le parole da: «, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta» *con le seguenti*: «di interesse statale»;

c) sopprimere la lettera h);

d) alla lettera i) capoverso «s)», sopprimere le seguenti parole: «norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo»;

e) alla lettera l), capoverso «u)», sopprimere le seguenti parole: «norme generali sul governo del territorio».

2) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Art. 117.2-*bis*. ? Nelle seguenti materie la legge dello Stato disciplina le norme generali volte ad assicurare l'uniformità della disciplina in tutto il territorio nazionale e le forme di coordinamento delle attività regionali:

a) tutela della salute, sicurezza alimentare; tutela e sicurezza del lavoro;

b) istruzione;

c) sistema dell'istruzione professionale e integrazione con l'istruzione scolastica;

d) attività culturali;

e) turismo;

f) ordinamento sportivo;

g) governo del territorio.

2-*ter*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"Art. 117.3 *bis*. Con legge dello Stato, approvata dalle due Camere, sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate nelle materie elencate dall'art. 117.2 e 117.2-*bis*, nonché in quelle riservate alla competenza regionale dall'art. 117.3, le funzioni trattenute dallo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale.".»

3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. AIl'articolo 117, comma quarto, della Costituzione aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con particolare riferimento alla disciplina sull'intero territorio regionale delle forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo degli enti di area vasta e al relativo ordinamento".

4. *All'articolo 117 della Costituzione il sesto comma è sostituito dal seguente*:

«Art. 117. 6 ? Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, possono essere delegate ad una o a più Regioni funzioni rientranti nelle competenze esclusive dello Stato, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace. La delega può essere revocata con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati».

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma primo, capoverso «Art. 70. ?», *in fine al primo comma aggiungere le seguenti parole*: «nonché per le leggi di cui all'articolo 117, comma 3.*bis*.»;

sostituire l'articolo 9 con il seguente: «1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione sostituire le parole: "delle Camere ed" con le seguenti: "della Camera dei deputati e, nei casi previsti all'articolo 70, comma primo, al Senato delle Autonomie nonché" e, dopo il comma primo, aggiungere il seguente: "Il Senato delle Autonomie esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, sottoscritta da tutti i rappresentanti di una o più Regione, di un progetto redatto in articoli. Ogni proposta di legge, previa votazione, a maggioranza assoluta, della risoluzione relativa alla sua presentazione è immediatamente trasmessa alla Camera dei deputati che, entro trenta giorni, ne comincia l'esame."».

26.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2, sopprimere le lettere *a)*, *b)*, ...».

26.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

26.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

26.80

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

26.81

LEPRI, MATURANI, TONINI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI GIORGI, FAVERO, RUSSO

Al comma 2 sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* l'alinea è sostituito dal seguente: "Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e potestà di funzione esclusiva nelle seguenti materie".

Al comma 3 sostituire le parole: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad", *con le seguenti*: "Le Regioni hanno potestà legislativa di rilievo regionale e potestà di funzione in"».

26.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'alinea, le parole: "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle", sono sostituite dalle seguenti: "Costituiscono competenza esclusiva dello Stato le"».

26.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'alinea, le parole: "Lo Stato ha legislazione esclusiva", sono sostituite dalle seguenti: "Allo Stato centrale spetta la competenza esclusiva"».

26.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'alinea, la parola: "legislazione", è sostituita dalle seguenti: "potestà legislativa"».

26.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'alinea, la parola: "legislazione", è sostituita dalla seguente: "competenza"».

26.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'alinea, la parola: "materie" è sostituita dalla seguente: "funzioni"».

26.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle»*, con le seguenti:* «Costituiscono competenze esclusive dello Stato le».

26.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «Lo Stato ha legislazione esclusiva»*, con le seguenti:* «Allo Stato spetta la competenza esclusiva».

26.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «Lo Stato ha legislazione esclusiva»*, con le seguenti:* «Solo lo Stato centrale può legiferare».

26.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «materie e».

26.91

MOSCARDELLI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole* «e funzioni».

26.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato e delle Regioni;

a-bis) rapporti dello Stato e delle Regioni con le istituzioni dell'Unione europea;

b) immigrazione; diritto di asilo; condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;"».

26.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

a-bis) rapporti dello Stato con le istituzioni dell'Unione europea;

b) immigrazione; diritto di asilo; condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;"».

26.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *a)*, le parole "e rapporti internazionali dello Stato" sono soppresse».

26.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *a)*, dopo la parola: "internazionali", sono inserite le seguenti: "delle Regioni e"».

26.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) alla lettera *a)*, dopo la parola: "internazionali", sono soppresse le seguenti: "dello Stato"».

26.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) alla lettera *a)*, dopo la parola: "internazionali", le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "delle Regioni"».

26.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *a)*, dopo le parole: "internazionali dello Stato", sono inserite le seguenti: "e delle Regioni"».

26.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) alla lettera *a)*, le parole: "rapporti dello Stato con l'Unione europea;" sono soppresse».

26.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *a)*, dopo le parole "Stato; rapporti", sono inserite le seguenti: "delle Regioni e"».

26.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) alla lettera *a)*, le parole "dello Stato con l'Unione" sono sostituite dalle seguenti: "con le istituzioni dell'Unione"».

26.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, dopo le parole: "Stato; rapporti", sono soppresse le seguenti: "dello Stato"».

26.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, dopo le parole: "Stato; rapporti", le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "delle Regioni"».

26.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, dopo le parole: "rapporti dello Stato", sono inserite le seguenti: "e delle

Regioni"».

26.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, le parole: "l'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "le organizzazioni internazionali"».

26.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, le parole: "l'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "gli organismi internazionali"».

26.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, le parole: "l'Unione" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni dell'Unione"».

26.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, dopo le parole: "con l'Unione europea" sono inserite le seguenti: "e le organizzazioni internazionali"».

26.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, dopo le parole: "con l'Unione europea" sono inserite le seguenti: "e gli organismi internazionali"».

26.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, le parole: "diritto di asilo e" sono soppresse».

26.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, le parole: "e condizione giuridica dei" sono sostituite dalle seguenti: "per i";».

26.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)*, le parole: "dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "degli stranieri";».

26.113

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, capoverso «Art. 117», *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale";».

26.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) la lettera *b)* è soppressa;».

26.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *b)* sono aggiunte le seguenti parole: «ed emigrazione».

26.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *b)* sono aggiunte le seguenti parole: «ed estradizione».

26.117

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* la lettera *c)* è soppressa;».

26.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della presente Costituzione"».

26.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopola lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c-bis)* sistema postale e telecomunicazione"».

26.120

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *d)*, alla parola: "difesa", premettere le seguenti: "politica militare e di"».

26.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *d)*, dopo la parola: "difesa", la parola: "e" è sostituita dalla seguente: ";"».

26.122

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *d)*, dopo la parola: "sicurezza", è inserita la seguente: "esterna"».

26.123

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* alla lettera *d)*, le parole: "armi, munizioni ed esplosivi"; sono soppresse;».

26.124

TORRISI

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* alla lettera *e)*, le parole: "e mercati finanziari;" sono sostituite dalle seguenti: ", mercati finanziari e assicurazioni;"».

26.125

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera b*)*.

26.126

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

26.127

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la lettera *e)* è soppressa».

26.128

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

"*e)* politica economica;

e-*bis)* politica monetaria;

e-*ter)* tutela della concorrenza;

e-*quater)* finanza pubblica;"».

26.129

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «alla lettera *e)*» *inserire le seguenti:* «sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria," e».

26.130

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"» *con le seguenti:* «le parole "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;" sono soppresse».

26.131

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"» *con le seguenti:* «le parole "moneta, tutela del risparmio e" sono soppresse».

26.132

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"» *con le seguenti:* «le parole "moneta," sono soppresse».

26.133

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"» *con le seguenti:* «le parole ", tutela del risparmio e mercati finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "e tutela del risparmio"».

26.134

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"» *con le seguenti:* «le parole ", tutela del risparmio" sono soppresse».

26.135

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"»*, con le seguenti:* «le parole: "tutela della concorrenza;", sono soppresse».

26.136

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;", sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"»*, con le seguenti:* «le parole: "sistema valutario;", sono soppresse».

26.137

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;", sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"»*, con le seguenti:* «le parole: "sistema tributario e contabile dello Stato;", sono soppresse».

26.138

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;", sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"»*, con le seguenti:* «le parole "tributario e" sono soppresse».

26.139

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;", sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"»*, con le seguenti:* «le parole: "e contabile", sono soppresse».

26.140

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"»*, con le seguenti:* «le parole: "dello Stato" sono soppresse».

26.141

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; "»*, con le seguenti:* «le parole: "armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;" sono soppresse».

26.142

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"»*, con le seguenti:* «le parole: "armonizzazione dei bilanci pubblici;" sono soppresse».

26.143

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «dopo le parole: "bilanci pubblici;" sono inserite le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;"»*, con le seguenti:* «le parole: "perequazione delle risorse finanziarie;" sono soppresse».

26.144

BISINELLA

Al comma 2, lettera b)*, dopo la parola:* «coordinamento»*, inserire la seguente:* «generale»

26.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* «della finanza pubblica e».

26.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b) *sopprimere le parole:* «e del sistema tributario».

26.147

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2 lettera b)*, sopprimere le parole*: «e del sistema tributario».

26.148

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "tutela del risparmio"sono inserite le seguenti: "e del credito"».

26.149

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "tutela della concorrenza"sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato"».

26.150

PAGLIARI, DI GIORGI, SCALIA, CANTINI, LEPRI, MIRABELLI, PADUA, DEL BARBA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *e)*, le parole "tutela della concorrenza" sono sostituite dalle seguenti: "tutela e promozione della concorrenza"».

26.151

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) la lettera *f)* è soppressa;».

26.152

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, le parole: "organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum*" sono soppresse;».

26.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al-comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f),* dopo la parola: "organi" sono inserite le seguenti: "costituzionali ed istituzionali"».

26.154

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, dopo la parola: "organi", sono inserite le seguenti: "delle Regioni e";».

26.155

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, dopo la parola: "Stato", sono inserite le seguenti: ", delle Regioni e delle autonomie territoriali";».

26.156

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, dopo la parola: "Stato", sono inserite le seguenti: "e delle Regioni";».

26.157

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, le parole: "e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;" sono soppresse;».

26.158

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, le parole: "e relative leggi elettorali; *referendum* statali;" sono soppresse;».

26.159

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, le parole: "e relative leggi elettorali" sono soppresse;».

26.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, le parole: "*referendum* statali" sono soppresse;».

26.161

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, dopo la parola: *"referendum"* sono inserite le seguenti: "regionali e";».

26.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) alla lettera *f)*, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e regionali";».

26.163

MOSCARDELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

« - *sopprimere le lettere* c), d) *ed* e), *capoverso* «*u)*»;

- *sostituire la lettera* e), *con la seguente:*

"*e)* la lettera *n)* è soppressa";

- *sostituire la lettera* g) *con la seguente*:

"*g)* alla lettera *p)* le parole: ", Province" sono soppresse";

- *dopo la lettera* z), *aggiungere la seguente*:

"*z*-bis) norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; sull'istruzione, sull'istruzione universitaria, sull'ordinamento scolastico e sulla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; sul governo del territorio e sull'ordinamento degli enti locali; per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro."».

26.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

26.165

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

26.166

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

26.167

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* la lettera *g)* è soppressa;».

26.168

BISINELLA

Al comma 2 , sostituire la lettera c), *con la seguente:*

«*c)* la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"*g)* ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo";».

26.169

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"*g)* amministrazioni pubbliche statali; enti pubblici nazionali";».

26.170

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"*g)* pubblica amministrazione; enti pubblici nazionali";».

26.171

PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; procedimento amministrativo e disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"».

26.172

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"» *con le seguenti:* «le parole "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli" sono soppresse».

26.173

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"» *con le seguenti:* «le parole "ordinamento e" sono soppresse».

16.174

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"» *con le seguenti:* «le parole "e organizzazione amministrativa dello Stato e" sono soppresse».

26.175

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"» *con le seguenti:* «le parole "e organizzazione amministrativa dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche statali"».

26.176

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"» *con le seguenti:* «le parole "e organizzazione amministrativa dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "delle pubbliche amministrazioni"».

26.177

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"» *con le seguenti:* «le parole "e organizzazione amministrativa dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativo statale"».

26.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»" *con le seguenti:* «le parole "e organizzazione amministrativa" sono soppresse».

26.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera c),*sopprimere le parole:* «norme generali sul procedimento amministrativo e».

26.180

MUSSINI, DE PIN

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «norme generali».

Conseguentemente, sopprimere le relative preposizioni articolate.

26.181

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «norme generali», *con le seguenti:* «princìpi generali».

26.182

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «procedimento amministrativo» *inserire le seguenti:* «, al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, di efficienza e di semplificazione delle procedure,».

26.183

FUCKSIA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «norme generali sul procedimento amministrativo», *inserire le seguenti:* «sulla semplificazione amministrativa».

Conseguentemente, all'articolo 27, alla lettera b)*, sopprimere la parola:* «semplificazione».

26.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere dalle parole:* «sulla disciplina giuridica del lavoro» *fino alla fine della lettera.*

26.185

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, lettera c)*, dopo la parola:* «pubbliche» *aggiungere la seguente:* «centrali».

26.186

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, dopo le lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) alla lettera h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite le seguenti: "e regionale"».

26.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

««c-*bis)* la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: "*l)* ordinamento della giustizia civile, penale e amministrativa, sanzioni penali e ordinamento giudiziario"».

26.188

MARAN

Apportare le seguenti modificazioni:

«1) *al comma 2:*

a) sopprimere la lettera d);

b) sopprimere la lettera e);

c) alla lettera g)*, capoverso* «p)*, sostituire le parole da:* «, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta» *con le seguenti:* «di interesse statale»;

d) sopprimere la lettera h);

e) sopprimere la lettera i);

f) alla lettera l)*, capoverso* «u)»*, sopprimere le seguenti parole:* «norme generali sul governo del territorio».

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "porti e aeroporti" sono aggiunte le seguenti: "di interesse regionale";

c) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono soppresse;

d) le parole: "distribuzione nazionale dell'energia" sono sostituite dalle seguenti: "distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale";

e) le parole: "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse;

f) le parole: "previdenza complementare e integrativa" sono soppresse;

g) sopprimere l'ultimo periodo".

3) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea sostituire le parole: "i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti" *con le seguenti:* "il comma quarto è sostituito dai seguenti";

b) al primo capoverso, dopo le parole: "con particolare riferimento", *inserire le seguenti:* "alla disciplina sull'intero territorio regionale delle forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo degli enti di area vasta e al relativo ordinamento,";

c) sostituire il secondo e terzo capoverso con i seguenti: "Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.

Nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse della Repubblica rendano necessaria una disciplina legislativa uniforme riservata alla legislazione dello Stato.

Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, può essere stabilito che una disciplina legislativa statale, della quale non sussista più la necessità ai sensi del comma 6, sia sostituita dalla legislazione regionale"».

26.189

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

26.190

PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; norme generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare; tutela e sicurezza del lavoro"».

26.191

TAVERNA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro"».

26.192

DIRINDIN, FEDELI, DE BIASI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BORIOLI, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, LEPRI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MATURANI, MINEO, ORRÙ, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente: m-*bis*) norme generali per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

26.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d)*, dopo le parole: «alla lettera m)*» *inserire le seguenti:* «le parole: "dei livelli essenziali delle prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi standard" *e* «dopo le parole: "che devono" è inserita la seguente: "comunque"».

b) alla lettera i), capoverso s) *dopo la parola:* «ecosistema» *inserire le seguenti:* «biodiversità, fauna selvatica» *e sopprimere le parole:* «sul turismo»;

c) alla lettera i)*, capoverso* u) *sopprimere le parole:* «norme generali sul governo del territorio»;

d) alla lettera i)*, sopprimere il capoverso* v)*;*

e) alla lettera i)*, capoverso* z) *sopprimere le parole:* «strategiche e grandi reti di trasporto».

Conseguentemente al comma 3, alinea, premettere le seguenti parole: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto.» *e al secondo comma dopo le parole:* «su proposta del Governo» *inserire le seguenti:* «solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere del Senato,».

26.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera d) *dopo le parole:* «alla lettera *m)*» *inserire le seguenti:* «le parole: "dei livelli essenziali delle prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi standard" *e:* «dopo le parole: "che devono" è inserita la seguente: "comunque"».

26.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera d) *dopo le parole:* «alla lettera *m)*» *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "livelli essenziali delle prestazioni" sono inserite le seguenti: "e dei costi standard e"» *e* «dopo le parole: "che devono" è inserita la seguente: "comunque"».

26.196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera d) *dopo le parole:* «alla lettera *m)*» *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "che devono" è inserita la seguente: "comunque"».

26.197

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere le parole:* «norme generali per la».

26.198

MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere le parole:* «norme generali per».

26.199

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «norme generali»*, con le seguenti:* «princìpi generali».

26.200

BISINELLA

Al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «norme» *con la seguente:* «disposizioni».

26.201

LIUZZI, BRUNO

All'articolo 2, lettera d)*, dopo le parole:* «norme generali per la tutela della salute» *inserire le seguenti:* «istituzioni sanitarie e policlinici di rilievo nazionale».

26.202

DE PETRIS, GATTI, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «la sicurezza alimentare» *con le seguenti:* «la sicurezza alimentare e l'orientamento degli approvvigionamenti agroalimentari».

26.203

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

«*Alla lettera* d*) sopprimere le seguenti parole*: «e la tutela e sicurezza del lavoro».

Conseguentemente, alla lettera f) *aggiungere, in fine, le parole:* «e la tutela e sicurezza del lavoro».

26.204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «politiche sociali».

26.205

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, dopo lelettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"*m-bis)* norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari"».

26.206

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

26.207

PUGLISI

Al comma 2, lettera e)*, sostituire le parole:* «ordinamento scolastico; istruzione universitaria e» *con le seguenti:* «asili nido; ordinamento scolastico; istruzione universitaria, diritto allo studio e».

26.208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera e)*, sostituire le parole:* «ordinamento scolastico» *con le seguenti:* «istruzione e formazione professionale;»

Conseguentemente al terzo comma sopprimere le parole: «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale».

26.209

SERRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, LUCIDI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «ordinamento scolastico» *inserire le seguenti:* «, nel pieno rispetto e nella salvaguardia della continuità didattica a tutela della dignità della persona e di ogni alunno portatore di disabilità».

26.210

PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI

Al comma 2, lettera e)*, sostituire la parola:* «scolastico»*, con le seguenti:* «nazionale del sistema educativo di istruzione e formazione».

26.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera e)*, sostituire le parole:* «e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica»*, con le seguenti:* «, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:"ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" sono soppresse».

26.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica»*, inserire le seguenti:* «e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" sono soppresse».

26.213

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

26.214

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, lettera f)*, premettere le seguenti parole:* «alla lettera *o)*, dopo le parole: "previdenza sociale", sono inserite le parole: "sicurezza del lavoro;"».

26.215

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 2, sopprimere le lettere g) *e* l)*, capoverso* «u)».

26.216

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

26.217

BISINELLA

Al comma 2 , sostituire la lettera g)*, con la seguente:* «*g)* la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: "*p)* ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; ordinamento degli enti di area vasta;"».

26.218

BISINELLA

Al comma 2 , sostituire la lettera g)*, con la seguente:* «*g)* la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: "*p)* ordinamento organi di governo, legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;"».

26.219

BISINELLA

Al comma 2 , sostituire la lettera g)*, con la seguente:* «*g)* la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: "*p)* legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;

ordinamento degli enti di area vasta;"».

26.220

BISINELLA

Al comma 2, sostituire la lettera g)*, con la seguente:* «*g)* la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: "*p)* legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;"».

26.221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire la lettera g)*, con la seguente:* «*g)* la lettera *p)* è sostituita dalle seguenti:

"*p)* legislazione elettorale e organi di governo; *p*-bis) funzioni fondamentali dei Comuni,"».

26.222

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera g)*, capoverso* «p)»*, all'alinea, premettere le seguenti parole:* «princìpi generali in materia di».

26.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera g)*, capoverso* «p)» *dopo le parole:* «legislazione elettorale» *inserire le seguenti:* «e condizioni di esercizio dei diritti politici,».

26.224

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, lettera g)*, capoverso* «p)»*, sopprimere le seguenti parole:* «comprese le loro forme associative».

26.225

DEL BARBA, BERGER, COLLINA, CORSINI, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, PALERMO, SANTINI, PUPPATO

Al comma 2, lettera g)*, capoverso* «p)»*, dopo le parole:* «Città metropolitane;» *inserire le seguenti:* «ordinamento generale degli enti di area vasta e riconoscimento di condizioni particolari di autonomia, anche per quanto riguarda l'elezione degli organi di governo, per quelli con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri;».

26.226

DEL BARBA, BERGER, COLLINA, CORSINI, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, PALERMO, SANTINI, PUPPATO

Al comma 2, lettera g)*, capoverso* «p)»*, dopo le parole:* «Città metropolitane;» *inserire le seguenti:* «ordinamento generale degli enti di area vasta e riconoscimento di condizioni particolari di autonomia, per quelli con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri».

26.227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «ordinamento degli enti di area vasta».

26.228

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, lettera g)*,sopprimere le seguenti parole:* «ordinamento degli enti di area vasta».

26.229

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

26.230

BISINELLA

Al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* la lettera *q)* è sostituita dalla seguente:

"*q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;».

26.231

BISINELLA

Al comma 2, lettera h),*alle parole:* «commercio con l'estero;» *premettere le seguenti:* «programmazione del commercio con l'estero;».

26.232

BISINELLA

Al comma 2, lettera h)*, alle parole:* «commercio con l'estero;» *premettere le seguenti:* «programmazione strategica del commercio con l'estero;».

26.233

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

26.234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera i),*sostituire il capoverso* s) *con il seguente:*

«*s)* ambiente, ecosistema, biodiversità, fauna selvatica, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali e sul turismo, sull'ordinamento sportivo;».

26.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera i), *sostituire il capoverso* s) *con il seguente:*

«*s)* ambiente, eco sistema, biodiversità, fauna selvatica, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali e sull'ordinamento sportivo;».

26.236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera i)*, sostituire il capoverso* s) *con il seguente:*

«*s)* tutela dell'ambiente, dell'eco sistema, della biodiversità, della fauna selvatica, dei beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali e sull'ordinamento sportivo;».

26.237

BISINELLA

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* la lettera *s)* è sostituita dalla seguente: "*s)* tutela dell'ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;"».

26.238

BISINELLA

Al comma 2 , sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* la lettera *s)* è sostituita dalla seguente: "*s)* tutela dell'ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;"«.

26.239

BISINELLA

Al comma 2 , sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* la lettera *s)* è sostituita dalla seguente: "*s)* eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;".

26.240

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera i)*, al capoverso* «s)»*, apportare le seguenti modificazioni*:

a) premettere le seguenti parole: «principi generali in materia di»;

b) dopo le parole: «attività culturali», *inserire la seguente:* «statali».

26.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera i)*, capoverso* «s)»*, sostituire le parole:* «ambiente, eco sistema» *con le seguenti :* «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità, salvaguardia della fauna selvatica e dei».

26.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera i)*, capoverso* «s)»*, sostituire la parola:* «ecosistema» *con le seguenti :* «tutela dell'ecosistema, della biodiversità, salvaguardia della fauna selvatica e dei».

26.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera i)*, capoverso* «s)»*, sostituire la parola:* «ecosistema» *con le seguenti:* «biodiversità, eco sistema, tutela della fauna selvatica e dei».

26.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2 , lettera i)*, capoverso* «s)»*, dopo la parola:* «ecosistema» *inserire le seguenti:* «biodiversità, fauna selvatica» *e sopprimere le seguenti:* «sul turismo».

26.245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera i) *capoverso* «s)»*, dopo la parola:* «ecosistema» *inserire le seguenti:* «tutela della fauna selvatica e dei».

26.246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera i)*, capoverso* «s)»*, dopo la parola:* «ecosistema» *inserire le seguenti:* «tutela della fauna selvatica».

26.247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera i) *capoverso* «s)» *dopo la parola:* «eco sistema» *inserire le seguenti:* «fauna selvatica e tutela dei».

26.248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera i)*,capeverso* «s)»*, dopo la parola* «ecosistema» *inserire la seguente:* «fauna selvatica,».

26.249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera i)*,capoverso* «s)»*,dopo la parola:* «ecosistema» *inserire la seguente:* «biodiversità,».

26.250

BISINELLA
Al comma 2, lettera i)*,dopo le parole:* «paesaggistici; norme» *inserire la seguente:* «di principio».

26.251

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM
Al comma 2, lettera i), *capoverso* «s)» *dopo le parole:* «norme generali sulle attività culturali» *inserire le seguenti:* «ivi compresi lo spettacolo dal vivo e il cinema».

26.252

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera i)*,sopprimere le seguenti parole:* «sul turismo e sull'ordinamento sportivo».

26.253

GRANAIOLA
Al comma 2, lettera i), *sopprimere le seguenti parole:* «, sul turismo».

Conseguentemente, alla lettera l), *dopo il capoverso* «z)», *aggiungere infine il seguente:*

«*z-bis*) norme generali in materia di turismo e promozione del turismo all'estero;».

26.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera i)*,capoverso* «s)»*,sopprimere le seguenti parole:* «sul turismo».

26.255

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera i), *aggiungere, in fine, la seguente parola:* «nazionale».
26.256
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera l).
26.257
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera l), *sopprimere il capoverso* t).
26.258
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 2, lettera l), *capoverso* «t)», *sopprimere la seguente parola:* «intellettuali».
26.259
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI
Al comma 2, lettera l), *capoverso* «t)» *sostituire la parola:* «intellettuali» *con le seguenti:* «riconosciute su tutto il territorio nazionale».
26.260
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 2, lettera l), *capoverso* «t)», *dopo la parola* «intellettuali» *aggiungere le seguenti* «e dei relativi organismi».
26.261
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera l), *sopprimere il capoverso* «u)».
26.262
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Al comma 2, lettera l), *sopprimere il capoverso* «u)».
26.263
BISINELLA
Al comma 2, lettera l), *sostituire il capoverso* «u)», *con il seguente*: «*u)* disposizioni generali sull'edilizia; sul governo del territorio; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile;».
26.264
BISINELLA
Al comma 2, lettera l), *sostituire il capoverso* «u)», *con il seguente*: «*u)* disposizioni generali sull'edilizia; ordinamento nazionale del sistema di protezione civile;».
26.265
BISINELLA
Al comma 2, lettera l), *sostituire il capoverso* «u)», *con il seguente*: «*u)* norme generali sull'edilizia; ordinamento nazionale del sistema di protezione civile;».
26.266
BISINELLA
Al comma 2, lettera l), *sostituire il capoverso* «u)», *con il seguente:* «*u)* disposizioni generali sull'edilizia; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;».
26.267
BISINELLA
Al comma 2, lettera l), *sostituire il capoverso* «u)», *con il seguente:* «*u)* norme generali sull'edilizia; ordinamento nazionale e coordinamento della protezione civile;».
26.268
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ai comma 2, alla lettera l), *capoverso* «u)», *sopprimere le seguenti parole:* «norme generali sul

governo del territorio».

26.269

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «u)»*, sostituire le parole*: «norme generali», *con le seguenti*: «principi generali».

26.270

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «u)»*, sopprimere le seguenti parole*: «sistema nazionale».

26.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «u)»*, aggiungere infine le seguenti parole*: «calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;».

26.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «u)»*, aggiungere infine le seguenti parole:* «calamità natorali;».

26.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, sopprimere il capoverso* «v)».

26.274

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, lettera l)*, sopprimere il capoverso* «v)».

26.275

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Al comma 2, lettera l)*, sopprimere il capoverso* «v)».

Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso,premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

26.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera, l)*, sostituire il capoverso* «v)»*, con il seguente:* «*v)* politiche industriali».

26.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, sostituire il capoverso* «v)»*, con il seguente:* «*v)* programmi economici generali e azioni di riequilibrio».

26.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, sostituire il capoverso* «v)»*, con il seguente:* «*v)* azioni di riequilibrio economico, sociale e ambientale».

26.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, sostituire il capoverso* «v)»*, con il seguente:* «*v)* azioni di riequilibrio economico e sociali».

26.280

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «v)»*, dopo la parola:* «produzione»*, inserire la seguente:* «strategica».

26.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «v)»*, sostituire le parole:* «nazionali di energia»*, con le seguenti:* «di energia non di interesse regionale».

26.282
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «v)»*, sopprimere la seguente parola:* «nazionali».
26.283
CIOFFI, ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «v)»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previo dibattito pubblico».
26.284
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «v)»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «non di interesse regionale».
26.285
SCIBONA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «z)»*, sopprimere le parole da:* «infrastrutture strategiche» *fino a:* «norme di sicurezza;».

Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: grandi reti di trasporto e di navigazione».
26.286
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «z)»*, sopprimere le seguenti parole:* «infrastrutture strategiche».
26.287
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «z)»*, sopprimere le seguenti parole:* «strategiche e grandi reti di trasporto e».
26.288
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera l *capoverso* «z)»*, sopprimere le seguenti parole:* «strategiche e grandi reti di trasporto».
26.289
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «z)»*, dopo le parole:* «e grandi reti», *inserire la seguente:* «strategiche».
26.290
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «z)»*, sopprimere le seguenti parole:* «di trasporto e».
26.291
CIOFFI, ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «z)»*, dopo le parole:* «norme di sicurezza» *inserire le seguenti:* «, previo dibattito pubblico» *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* «, previo dibattito pubblico».
26.292
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera l)*, capoverso* «z)»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; disciplina generale della circolazione».
26.293
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera l)*, dopo il capoverso* «z)»*, aggiungere il seguente:*

«z-*bis*) tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale».

26.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, dopo il capoverso* «z)»*, aggiungere il seguente:*

«z-*bis)* tutela della proprietà artistica ed intellettuale.»

26.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera l)*, dopo il capoverso* «z)»*, aggiungere il seguente:*

«z-*bis)* tutela della proprietà letteraria ed intellettuale.»

26.296

GRANAIOLA

Al comma 2, lettera l)*, dopo il capoverso* «z)»*, aggiungere il seguente:*

«z-*bis*) ordinamento e valorizzazione del patrimonio demaniale statale;».

26.297

DIRINDIN, FEDELI, DE BIASI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BORIOLI, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MINEO, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*) All'articolo 117 dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Per quanto attiene alla definizione delle norme generali nelle materie e funzioni di cui secondo comma, in caso di inerzia del legislatore statale la legge regionale può comunque intervenire, con norme cedevoli, sulla base delle norme generali desumibili dalle leggi vigenti."».

26.298

PAGLIARI, LEPRI, PEZZOPANE, CANTINI, MOSCARDELLI, SCALIA, PADUA, DI GIORGI, FAVERO, CIRINNÀ, DEL BARBA

Dopo il comma 2 inserire il seguente

«2-*bis*. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle materie e nelle funzioni, in cui è attribuita allo Stato ai sensi del secondo comma la competenza legislativa su norme generali, le Regioni hanno competenza legislativa sulle norme particolari, integrative o specificative della disciplina statale, nei limiti espressamente definiti dalle norme generali."».

26.299

MOSCARDELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Nelle materie attribuite alla potestà esclusiva statale di dettare norme generali le Regioni hanno potestà legislativa nei limiti di quanto previsto dalle norme generali statali."».

26.300

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 3.

26.301

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, sopprimere il primo capoverso.

26.302

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Spetta alle Regioni»*, fino a:* «interesse nazionale» *con le seguenti*: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti

materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali.Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».

26.303

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Spetta alle Regioni», *fino a:* «interesse nazionale» *con le seguenti:* «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali. Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».

26.304

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Al comma 3, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento a:

a) ordinamento e legge elettorale della Regione e legislazione elettorale degli enti locali;

b) governo del territorio e urbanistica;

c) pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno;

d) promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico;

e) mercato e politiche del lavoro;

f) turismo di ambito regionale;
g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
h) attività culturali;
i) organizzazione dei servizi alle imprese e promozione dell'innovazione;
k) tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari;
l) protezione civile regionale;
m) servizi sociali;
n) organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
o) diritto allo studio, anche universitario;
p) istruzione e formazione professionale;
q) coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali;
r) ordinamento degli enti di area vasta
s) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
t) aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».

26.305

BERGER, ZELLER, PANIZZA, ZIN, FRAVEZZI

Al comma 3, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento a:

a) ordinamento e legge elettorale della Regione e legislazione elettorale degli enti locali;
b) governo del territorio e urbanistica;
c) pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno;
d) promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico;
e) mercato e politiche del lavoro;
f) turismo di ambito regionale;
g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e del paesaggio;
h) attività culturali;
i) organizzazione dei servizi alle imprese e promozione dell'innovazione;
k) tutela della salute, organizzazione dei servizi sanitari e sicurezza sul lavoro;
l) protezione civile regionale;
m) servizi sociali e previdenza complementare ed integrativa;
n) organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
o) diritto allo studio, anche universitario;
p) istruzione e formazione professionale;
q) coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali;
r) ordinamento degli enti di area vasta;
s) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
t) aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
u) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia nei territori di competenza».

26.306

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento all'ordinamento della Regione; al governo del territorio e all'urbanistica; alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno; alla promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; al mercato e alle politiche del lavoro; al turismo di ambito regionale; alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali; alle attività culturali; all'organizzazione dei servizi alle imprese; alla

tutela della salute e all'organizzazione dei servizi sanitari; alla protezione civile; ai servizi sociali; all'organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; al diritto allo studio, anche universitario; all'istruzione e alla formazione professionale; al coordinamento della finanza locale e alle forme associative degli enti locali; all'ordinamento degli enti di area vasta».

26.307

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Spetta alle Regioni», *fino a:* «formazione professionale» *con le seguenti:* «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali.».

26.308

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Spetta alle Regioni», *fino a:* «formazione professionale» *con le seguenti:* «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale.».

26.309

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Spetta alle Regioni», *fino a:* «formazione professionale» *con le seguenti:* «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale.».

26.310

D'ALÌ

Al comma 3 sostituire le parole da: «Spetta alle Regioni» *fino a:* «formazione professionale» *con le seguenti:* «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, alle Regioni spetta la potestà legislativa con riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale, al trasporto e alla mobilità regionale, alla predisposizione di piani di utilizzo dei fondi europei, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolatici, nonché

all'istruzione e formazione professionale».
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*
«b-*bis*) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue."».

26.311
MOSCARDELLI
Al comma 3, sostituire le parole da: «Spetta» *a*: «formazione professionale» *con le seguenti:* «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato».

26.312
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, primo capoverso, premettere le seguenti parole: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto.».

26.313
MOSCARDELLI
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e funzione».

26.314
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le parole da: «, con particolare riferimento» *fino alla fine del comma.*

26.315
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole da: «, con particolare riferimento» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nel rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica».

26.316
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e».

26.317
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e alla dotazione».

26.318
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e alla mobilità al suo interno».

26.319
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «al suo interno».

26.320
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari» *con le seguenti:* «all'organizzazione in ambito regionale dei

servizi alle imprese e dei servizi sociali, alla gestione dei servizi sanitari».

26.321

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «dei servizi sociali e sanitari» *con le seguenti:* «dei servizi relativi all'assistenza e all'organizzazione sanitaria».

26.322

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «servizi sociali e sanitari» *con le seguenti:* «servizi socio-sanitari».

26.323

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «dei servizi sociali e sanitari»*, inserire le seguenti:* «all'assistenza e organizzazione sanitaria».

26.324

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

26.325

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «dei servizi scolastici»*, con le seguenti:* «dei servizi relativi all'organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici».

26.326

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «dei servizi scolastici»*, inserire le seguenti:* «dell'organizzazione scolastica, della gestione degli istituti scolastici e di formazione».

26.327

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «servizi scolastici»*, inserire le seguenti:* «polizia locale».

26.328

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «nonché all'istruzione e formazione professionale».

26.329

MUSSINI, DE PIN

Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «nonché all'istruzione e formazione professionale».

26.330

PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI

Al comma 3, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva l'autonomia delle istituzioni formative».

26.331

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla polizia amministrativa regionale e locale».

26.332

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali

per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento.».

Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le regioni, nell'esercizio della propria competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relativa agli enti locali regionali, disciplinano l'ordinamento dei medesimi, in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati. Ogni ente locale regionale ha un Presidente. La legge regionale può prevedere, per il solo Presidente, l'elezione a suffragio universale e diretto. Le regioni non possono istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.».

26.333

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».

Conseguentemente all'articolo 33, dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-*bis*. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni disciplinano gli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 26 della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituiti gli enti locali regionali previsti dalle rispettive leggi regionali.

12-*ter*. Fatta salva la potestà legislativa in materia di enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto Gomma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 26 della presente legge costituzionale, in caso di mancata entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore della stessa, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, previa delibera del Consiglio dei ministri, nomina, alla data di cessazione dei singoli mandati amministrativi provinciali in corso alla data di scadenza del termine, un commissario *ad acta* per l'esercizio di tutte le funzioni di ciascuna provincia.».

26.334

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».

Conseguentemente all'articolo 33, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni disciplinano gli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 26, della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituiti gli enti locali regionali previsti dalle rispettive leggi regionali.».

26.335

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».

Conseguentemente all'articolo 33, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale.».

26.336

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento.».

26.337

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, sopprimere il secondo capoverso.

26.338

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: « Su proposta del Governo», *fino a:* «interesse nazionale*» con le seguenti:* «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».

26.339

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: « Su proposta del Governo»*, fino a:* «interesse nazionale» *con le seguenti:* «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiari età e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale».

26.340

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Su proposta del Governo»*, fino a:* «interesse nazionale» *con le seguenti:* «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».

26.341

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Su proposta del Governo»*, fino a:* «interesse nazionale» *con le seguenti:* «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica.».

26.342

BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Su proposta del Governo»*, fino a:* «interesse nazionale» *con le seguenti:* «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica.».

26.343

PAGLIARI, SCALIA, DI GIORGI, MOSCARDELLI, CANTINI, MIRABELLI, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 3, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«La Camera dei deputati, di propria iniziativa o sulla base di un progetto di legge del Governo, può, intervenire, anche nei confronti di singole Regioni, in materia o funzioni di cui al IV comma di questo articolo al fine di garantire la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di programmi di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».

26.344

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Al comma 3, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando, al fine di garantire il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.».

26.345

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 3, secondo capoverso, premettere la seguente parola: «Anche».

26.346

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo,».

26.347

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo,».

26.348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole: «Su proposta del Governo» *inserire le seguenti:* «solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere del Senato,».

26.349

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole: «Su proposta del Governo,» *inserire le seguenti:* «, previo parere favorevole del Senato,».

26.350

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interesse nazionale.»

26.351

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «o dell'unità economica della Repubblica o».

26.352

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o dell'unità economica della Repubblica».

26.353

DIRINDIN, DE BIASI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BORIOLI, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MINEO, ORRÙ, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole: «della Repubblica» *inserire le seguenti:* «, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,».

26.354

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interessenazionale.»

26.355

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «o di riforme economico-sociali di interesse nazionale».

26.357

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.

26.358

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.

26.359

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.

26.360

PALERMO, DE MONTE

*Al comma 3, sostituire il terzo capoverso con i seguenti: «*Con legge dello Stato, approvata a

maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.
Con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, ciascuna Regione può delegare allo Stato l'esercizio della funzione legislativa in materie o funzioni di competenza esclusiva regionale, ad esclusione di quelle previste dal terzo comma, lettera a). La delega può avvenire anche su richiesta dello Stato e per un tempo limitato, previa intesa con lo Stato. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.»

26.361

PAGLIARI, PADUA, LEPRI, CANTINI, SCALIA, MIRABELLI, DI GIORGI, DEL BARBA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 3, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camera dei Deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materia o funzioni di competenza esclusivamente statale, può essere delegato ad una o più Regioni per un tempo definito, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi, la legge statale delle funzioni amministrative nel rispetto dei princìpi degli articoli 118 e 119. Non possono essere delegate le materie e le funzioni previste dalla lettera *h*), salvo la polizia amministrativa locale, dalla lettera *i*) e dalla lettera *l*), salvo l'organizzazione della giustizia di pace del secondo comma di questo articolo».

26.362

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «Con legge dello Stato, approvata» *inserire le seguenti:* «, previo parere favorevole del Senato,».

26.363

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati,» *con le seguenti:* «con la maggioranza dei tre quinti dei componenti delle Camere».

26.364

FUCKSIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «della Camera dei deputati»*, con le seguenti:* «delle Camere».

26.365

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «Camera dei deputati»*, con le seguenti:* «del Senato delle Autonomie delle regioni repubblicane».

26.366

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «Camera dei deputati», *con le seguenti*: «del Senato delle Autonomie regionali della repubblica».

26.367

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «Camera dei deputati»*, con le seguenti:* «del Senato delle Autonomie regionali».

26.368
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «Camera dei deputati»*, con le seguenti*: «del Senato delle Autonomie».
26.369
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «Camera dei deputati»*, con le seguenti:* «del Senato federale».
26.370
CHITI, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «funzioni di competenza esclusiva statale,» *inserire le seguenti*: «comprese ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,».
26.371
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «lettere *h)*» *con le seguenti:* «lettere *a)* e *h)*».
26.372
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «lettere *h)*» *con le seguenti:* «lettere *b)* e *h)*».
26.373
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «lettere *h)*»*, con le seguenti:* «lettere *c)* e *h)*».
26.374
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «lettere *h)*»*, con le seguenti:* «lettere *d)* e *h)*».
26.375
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «lettere *h)*»*,con le seguenti:* «lettere *e)* e *h)*».
26.376
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «lettere *h)*»*,con le seguenti:* «lettere *f)* e *h)*».
26.377
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «lettere *h)*»*, con le seguenti:* «lettere *g)* e *h)*».
26.378
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «secondo comma, lettere»*, inserire le seguenti:* «*e)*, *g)*, *m)*, *n)*».
26.379
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «secondo comma, lettere»*, inserire le seguenti parole:* « *e)*, *g)*, m)».
26.380
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «secondo comma lettere»*, inserire le seguenti parole:* « *e)*, *g)*, *n)*».
26.381
CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «secondo comma, lettere»*, inserire le seguenti parole:* «*e)*, *g)*».

26.382

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «secondo comma, lettere»*, inserire le seguenti:* «*g)*, *m)*, *n)*».

26.383

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «secondo comma, lettere»*, inserire le seguenti parole:* «*g)*, *n)*».

26.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «e *l)*»*, con le seguenti:* «, *l)* e *m)*».

26.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «e *l)*»*, con le seguenti:* «, *l)* e *n)*».

26.386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «e *l)*» *con le seguenti:* «, *l)* e *p)*».

26.387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «e *l)*» *con le seguenti:* «, *l)* e *q)*».

26.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «e *l)*» *con le seguenti:* «, *l)* e *r)*».

26.389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «e *l)*» *con le seguenti:* «, *l)* e *s)*».

26.390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole: «salvo l'organizzazione della giustizia di pace».

26.391

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e per un tempo limitato».

26.392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole: «e per un tempo limitato» *inserire le seguenti*: «e in presenza di eventi eccezionali e con carattere straordinario».

26.393

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

26.394

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo: «In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.».

26.395

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE

Al comma 3, terzo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con la legge di cui all'articolo 70, comma 4, sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate le funzioni trattenute dallo Stato e quelle attribuite alle Regioni nelle materie elencate dall'articolo 117, comma 2, e in quelle trattenute dalla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, comma 3. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa.».

26.396

D'ALÌ

Al comma 3, terzo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano la predetta soglia minima di popolazione, previa intesa tra le stesse».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«b-*bis*) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue."».

26.397

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, BONAIUTI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Al comma 3, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: «Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione, la legislazione elettorale e gli organi di governo dei Comuni».

26.398

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale."».

26.399

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) polizia locale."».

26.400

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative all'assistenza e all'organizzazione sanitaria."».

26.401

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative all'organizzazione scolastica, alla gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché alla definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione"».

26.402

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative all'organizzazione scolastica, alla gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche."».

26.403

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative alla definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione."».

26.404

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative alla polizia locale."».

26.405

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dai componenti della Camera dei deputati, sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di cui ai commi terzo e quarto, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali."».

26.406

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo i1comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Con legge dello Stato sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di cui ai commi terzo e quarto, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali"».

26.407

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 4.

26.408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

26.409
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla finanza locale, all'urbanistica, alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche,dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale."».

26.410
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

26.411
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

26.412
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Al comma 4, dopo le parole: «di delegare le Regioni,» *inserire le seguenti:* «anche su richiesta delle stesse».

26.413
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «alle Regioni» *inserire le seguenti:* «e alle Province autonome».

26.414
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, dopo le parole: «legislative esclusiva.» *sopprimere le seguenti:* «I Comuni».

26.415
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, dopo le parole: «I Comuni» *sopprimere le seguenti:* «e le Città metropolitane».

26.416
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, dopo le parole: «loro attribuite,» *sopprimere le seguenti:* «nel rispetto della legge statale o regionale».

26.417
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto della legge statale o regionale».

26.418
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, dopo la parola: «rispetto della legge statale» *inserire la seguente:* «e».

26.419
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis.*All'articolo 117 della Costituzione, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni".».

26.420

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.*All'articolo 117 della Costituzione, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:

"Le Regioni possono, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a *referendum* popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del *referendum* è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni interessate".».

26.421

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 117 della Costituzione, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:

"Le Regioni possono, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a *referendum* popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria".».

26.422

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 117 della Costituzione, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:

"Le Regioni possono, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116".».

26.423

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni".».

26.424

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

"Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Comunità autonoma, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle regioni costituenti la Comunità autonoma".».

26.425

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

"Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Macroregione, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni costituenti la Macroregione".».

26.426

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Macroregione, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria".».

26.427

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

"Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Macroregione, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116".».

Art. 27

27.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 27, 28, 29 e 30.

27.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 27, 28 e 29.

27.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 27, 28 e 30.

27.4

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 27, 29 e 30.

27.5

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 27 e 28.

27.6

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 27 e 29.

27.7

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 27 e 30.

27.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

27.9

ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

27.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

27.11

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

27.12

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 27. ? *(Abrogazione dell'articolo 118 della Costituzione)* ? *1.* L'articolo 118 della Costituzione è abrogato».

27.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 27. ? *1.* L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. ? Nelle materie rientranti nella propria potestà legislativa esclusiva, le Regioni esercitano anche tutte le funzioni amministrative connesse. Alle Regioni spetta altresì l'esercizio di tutte le competenze territoriali riguardanti la cura, la promozione e lo sviluppo delle rispettive comunità. Nelle materie rientranti nella potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Una legge statale, votata da entrambe le Camere, disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di immigrazione; cittadinanza, stato civile, anagrafi, ordine pubblico e sicurezza e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."».

27.15

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. ? *(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione)*. ? 1. All'articolo 118 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale."».

27.139

LANZILLOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. ? *(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione). ?* 1. l'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. ? Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni che le esercitano per àmbiti non inferiori a quindicimila abitanti.

Per assicurare l'esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le Regioni, sentiti i Comuni interessati e sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato, istituiscono le agenzie provinciali o metropolitane per àmbiti non inferiori, rispettivamente a cinquecentomila e a un milione di abitanti. Con la medesima procedura le Regioni possono sopprimere le agenzie provinciali o metropolitane o modificarne le loro circoscrizioni.

I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le funzioni comunali, la cui gestione è attribuita dalla legge statale o regionale alle agenzie provinciali o metropolitane, sono da queste gestite in via esclusiva.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117. Essa disciplina inoltre forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Lo Stato, le Regioni e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"».

Conseguentemente:

? *alla rubrica dell'articolo 24, dopo le parole:* «delle Province» *aggiungere le seguenti:* «e delle Città metropolitane»;

? *all'articolo 24, lettera* a), *dopo le parole:* «dalle Province» *aggiungere le seguenti:* «, dalle Città metropolitane»;

? *all'articolo 24, lettera* b), *dopo le parole: «le Province» aggiungere le seguenti:* «, le Città metropolitane»;

? *all'articolo 26, comma secondo, lettera* g), *capoverso* «p)», *sopprimere le seguenti parole:* «e delle città metropolitane»;

? *all'articolo 26, camma 4, capoverso, sopprimere le seguenti parole:* «e le Città metropolitane»;

? *all'articola 32, camma 10, sopprimere le seguenti parole:* «le Città Metropolitane»;

? *dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Disposizione transitoria)

1. Con legge dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono determinati i criteri per la definizione degli àmbiti territoriali delle agenzie metropolitane e provinciali, la composizione e nomina dei loro organi nonché le funzioni comunali la cui gestione è ad esse attribuita in via esclusiva, ed è disciplinato il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse. Ove entro i successivi sei mesi le province non risultassero soppresse e le agenzie provinciali non istituite, le relative funzioni sono attribuite al comune capoluogo ed è interrotta l'erogazione di qualsivoglia risorsa finanziaria dello Stato alle province.».

27.16

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

27.17

SCALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Lo Stato esercita le funzioni amministrative nelle materie assegnate alla sua competenza legislativa esclusiva, salvo che con legge dello Stato vengano attribuite a Regioni, Città metropolitane e Comuni.

Alle Regioni sono attribuite le funzioni amministrative in materia di pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e di mobilità al suo interno, di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, di servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di servizi scolastici, nonché di istruzione e formazione professionale.

Nelle restanti materie, le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La localizzazione di infrastrutture di interesse nazionale compete allo Stato cl'intesa con le Regioni interessate.

Stato, Regioni, città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiari età."».

27.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è abrogato».

27.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni."».

27.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del quarto comma sono soppresse"».

27.21

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del terzo comma sono soppresse"».

27.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del secondo comma sono soppresse"».

27.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del primo comma sono soppresse"».

27.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", per assicurarne l'esercizio unitario," sono soppresse».

27.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la parola: "unitario" è soppressa».

27.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato"».

27.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Regioni o allo Stato"».

27.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Regioni"».

27.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato"».

27.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse».

27.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Province," sono soppresse».

27.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Città metropolitane," sono soppresse».

27.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", Regioni" sono soppresse».

27.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" sono soppresse».

27.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "sussidiarietà, differenziazione ed" sono soppresse».

27.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "sussidiarietà," sono soppresse».

27.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", differenziazione" sono soppresse».

27.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "differenziazione ed adeguatezza" sono soppresse».

27.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, secondo comma, della Costituzione è abrogato».

27.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province e" sono soppresse».

27.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni," sono soppresse».

27.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse.»

27.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "e le Città metropolitane".».

27.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province" sono soppresse.»

27.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

27.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del comma sono soppresse».

27.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "e di quelle" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "e di quelle" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

27.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "e di quelle" fino alla fine del comma sono soppresse».

27.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "con legge" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "con legge" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

27.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "con legge" fino alla fine del comma sono soppresse».

27.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "statale" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "statale" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

27.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "statale" fino alla fine del comma sono soppresse».

27.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale", fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

27.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale", fino alla fine del comma sono soppresse».

27.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

27.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del comma sono soppresse».

27.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono abrogati».

27.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

27.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:
"La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni."».

27.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione la parola: "statale" è soppressa».

27.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "Stato e" sono soppresse».

27.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

27.70
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "associati," nel quarto comma, sono soppresse».

27.71
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

27.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "coordinamento" sono soppresse».

27.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b)* ed *h)* del secondo comma dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo"».

27.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b)* ed *h)* del" sono sostituite dalla seguente: "al"».

27.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino a "generale," nel quarto comma sono soppresse».

27.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino a "associati," nel quarto comma sono soppresse».

27.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

27.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "intesa e" sono soppresse».

27.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "e coordinamento" sono soppresse».

27.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

27.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino a: "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

27.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino a: "associati,", nel quarto comma, sono soppresse».

27.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "nella materia della tutela dei beni culturali", sono soppresse».

27.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "della tutela" sono soppresse».

27.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è abrogato».

27.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni, Città metropolitane, Province" sono soppresse».

27.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e" sono sostituite dalla seguente: "I"».

27.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni, Città metropolitane," sono soppresse».

27.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni," sono soppresse».

27.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato," sono soppresse».

27.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni, Città metropolitane" sono soppresse».

27.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni," sono soppresse».

27.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Città metropolitane, Province" sono soppresse».

27.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole "Città metropolitane," sono soppresse».

27.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", Province" sono soppresse».

27.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: ", singoli" fino alla fine del comma sono soppresse».

27.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: ", singoli" fino a "generale," sono soppresse».

27.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", singoli e associati," sono soppresse».

27.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", sulla base del principio di sussidiarietà" sono soppresse».

27.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

27.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) *ed* e).

27.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) *ed* e).

27.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma. 1, sopprimere le lettere a), c), d) *ed* e).

27.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

27.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* d).

27.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *ed* e).

27.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) *e* d).

27.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) *ed* e).

27.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), d) *ed* e).

27.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

27.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

27.113
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* d).

27.114
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* e).

27.115
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera a).

27.140
MARAN, SUSTA
All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo comma, le parole "Province, Città metropolitane" sono soppresse»;

2) alla lettera c) *dopo le parole:* «le Province» *aggiungere le seguenti:* «e le Città metropolitane»;

3) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* al quarto comma, le parole "Città metropolitane, Province" sono soppresse».

Conseguentemente:

- *alla rubrica dell'articolo 24, dopo le parole:* «delle Province» *aggiungere le seguenti:* «e delle Città metropolitane»;

- *all'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera g)*, capoverso* «p)»*, sopprimere le seguenti parole:* «, e delle Città metropolitane»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le Città metropolitane»;

- *all'articolo 32, comma 10, sopprimere le seguenti parole:* «le Città metropolitane e i Comuni».

27.117
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è abrogato;».

27.118
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni";».

27.119
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27.120
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27.121
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole*: «la semplificazione e».

27.122

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole*: «e la trasparenza».
27.123
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI
Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «secondo criteri di efficienza»*, inserire le seguenti:* «definiti anche in relazione a costi standard».
27.124
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «efficienza»*, inserire la seguente:* «efficacia».
27.125
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».
27.126
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «secondo criteri di efficienza».
27.127
D'ALÌ
Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*
«*b*-bis). Dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».
27.128
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*
«*b*-bis). Dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Nell'ambito della legislazione esclusiva statale, le funzioni amministrative spettano allo Stato che, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, può con legge bicamerale delegarne l'esercizio alle Regioni o a determinate Regioni relativamente ai rispettivi territori, sulla base di intese"».
27.129
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera c).
27.130
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera d).
27.131
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le seguenti parole:* «e paesaggistici».
27.132
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»*, aggiungere le seguenti:* «e della ricerca scientifica e tecnologica».
27.133

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale."».

27.134

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis). Al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In tal caso, ove se ne ravvisi la necessità, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante."».

27.135

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

27.136

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e*-bis). Il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà, riconoscono e promuovono la libera iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e ne favoriscono l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere economico, sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto della loro autonomia."».

27.137

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)*. Al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati"».

Conseguentemente all'articolo 33, dopo il comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:

«13-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato sopprime agenzie e enti intermedi esistenti a livello locale e regionale le cui funzioni possono essere attribuite agli Enti territoriali sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

13-*ter*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato provvede al riordino della disciplina delle società partecipate esistenti ad ogni livello dell'ordinamento al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle società partecipate sia degli Enti territoriali che dello Stato.».

27.138

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis). Al quarto comma, dopo le parole: "interesse generale", sono inserite le seguenti: "di carattere economico, sociale, civile e culturale"».

Art. 28

28.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 28, 29 e 30.

28.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 28 e 29.

28.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 28 e 30.

28.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

28.5

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

28.6

ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

28.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

28.8

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. ? *(Abrogazione dell'articolo 119 della Costituzione)*. ? 1. L'articolo 119 della Costituzione è abrogato.».

28.9

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 119 della Costituzione è abrogato.».

28.10

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. ? L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. ? I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*
.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."».

28.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. ? *(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione)*. ? 1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Per consentire alle Province con statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto interna, per la quale la predetta quota è pari al 70 per cento del gettito, e dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione, per la quale la medesima quota è pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa. L'attribuzione ha luogo sulla base delle disposizioni emanate con legge dello Stato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto. In caso di mancata emanazione della legge entro il predetto termine, i competenti uffici erariali provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata."».

28.12

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. ? *(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione)*. ? 1. All'articolo 119 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Esclusivamente i Comuni possono ricorrere all'indebitamento e solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."».

28.13

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati.».

28.14

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto sono abrogati.».

28.15

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.».

28.16

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, secondo, quarto e sesto sono abrogati.».

28.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.».

28.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, quinto e sesto sono abrogati.».

28.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:

"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome."».

28.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, il primo comma è abrogato.».

28.21

SANTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione). ?* 1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Province autonome, e le Regioni, anche speciali, hanno autonomia finanziaria certa di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nonché di capacità fiscale, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.";

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Province autonome e le Regioni, anche speciali, hanno risorse autonome certe.";

c) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", finanziato con risorse provenienti dalla fiscalità generale dello Stato, nei limiti di parametri oggettivi di fabbisogni e costi.";

d) al quarto comma, le parole: "alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle Province autonome e alle Regioni, anche speciali.";

e) al quinto comma, le parole: "Province, Città metropolitane e Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Province autonome e Regioni, anche speciali.";

f) al sesto comma, primo periodo, le parole: "le Province, le Città metropolitane e le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "le Province autonome e le Regioni, anche speciali."».

28.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e" sono soppresse.».

28.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province," sono soppresse.».

28.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni," sono soppresse.».

28.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province, le Città metropolitane e le Regioni" sono soppresse.».

28.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse.».

28.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: ", le Città metropolitane" sono soppresse.».

28.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "di entrata e di spesa" sono soppresse.».

28.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "di entrata e" sono soppresse.».

28.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,

MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "e di spesa" sono soppresse.».

28.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.».

28.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.».

28.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e" sono soppresse.».

28.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province," sono soppresse.».

28.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: "I Comuni," sono soppresse.».

28.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: ", le Province, le Città metropolitane e le Regioni" sono soppresse.».

28.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse.».

28.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: "le Province,"

sono soppresse.».

28.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».

28.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "Stabiliscono e" sono soppresse.».

28.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "e applicano" sono soppresse.».

28.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "ed entrate" sono soppresse.».

28.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse.».

28.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "in armonia con la Costituzione e" sono soppresse.».

28.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "la Costituzione e secondo" sono soppresse.».

28.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse.».

28.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "di coordinamento della finanza pubblica e" sono soppresse.».

28.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "di coordinamento" sono soppresse.».

28.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "finanza pubblica e" sono soppresse.».

28.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "del sistema tributario" sono soppresse.».

28.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, il terzo periodo è soppresso.».

28.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al terzo periodo, le parole: "erariali riferibile al loro territorio" sono soppresse.».

28.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al terzo periodo, le parole: "riferibile al loro territorio" sono soppresse.».

28.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma sono abrogati.».

28.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo, il quarto e il sesto comma sono abrogati.».

28.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo e il sesto comma sono abrogati.».

28.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: "dello Stato" sono soppresse.».

28.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: "perequativo, senza vincoli di destinazione," sono soppresse.».

28.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: ", senza vincoli di destinazione," sono soppresse.».

28.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: "per i territori con minore capacità fiscale per abitante" sono soppresse.».

28.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: "per abitante" sono soppresse.».

28.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, il quarto, il quinto e il sesto comma sono abrogati.».

28.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, il quarto e il quinto comma sono abrogati.».

28.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "Per promuovere" fino a:

"persona, o" sono soppresse.».

28.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "Per promuovere" fino a: "e sociali," sono soppresse.».

28.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "Per promuovere" fino a: "sociale," sono soppresse.».

28.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "lo sviluppo economico, la coesione e" sono soppresse».

28.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "lo sviluppo economico," sono soppresse.».

28.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: ", la coesione" sono soppresse.».

28.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "la coesione e la solidarietà sociale" sono soppresse.».

28.71

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "per rimuovere" fino a: "funzioni," sono soppresse.».

28.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "per rimuovere" fino a: "persona," sono soppresse.».

28.73

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "economici e" sono soppresse.».

28.74

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "e sociali" sono soppresse.».

28.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "per favorire" fino a: "funzioni" sono soppresse.».

28.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona," sono soppresse.».

28.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni" sono soppresse.».

28.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "destina risorse aggiuntive ed" sono soppresse.».

28.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "ed effettua interventi speciali" sono soppresse.».

28.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni", sono soppresse.».

28.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: ", Province, Città metropolitane

e Regioni", sono soppresse.».

28.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la parola: "Province," è soppressa.».

28.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119 della Costituzione, il sesto comma è abrogato».

28.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e", sono soppresse.».

28.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "I Comuni, le Province," sono soppresse.».

28.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "I Comuni," sono soppresse.».

28.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Province, le Città metropolitane e le Regioni" sono soppresse.».

28.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Province, le Città metropolitane" sono soppresse.».

28.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Province," sono soppresse.».

28.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Città metropolitane e le Regioni" sono soppresse.».

28.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Città metropolitane" sono soppresse.».

28.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato" sono soppresse.».

28.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "secondo i principi generali determinati" sono soppresse.».

28.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».

28.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso.».

28.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non possono ricorrere all'indebitamento."».

28.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole "solo per finanziare spese di investimento" sono soppresse».

28.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al secondo periodo la parola "solo" è soppressa».

28.99

MARAN, SUSTA

All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* dopo le parole «le Province» aggiungere le seguenti «, le Città metropolitane»;

2) alla lettera *b)*, capoverso, sopprimere le parole «, le Città metropolitane»;

3) alla lettera *c)*, capoverso, sopprimere le parole «, alle Città metropolitane»;

4) sostituire la lettera *d)*, con la seguente «al quinto comma, le parole "Province, Città metropolitane" sono soppresse»;

5) alla lettera *e)* dopo le parole «, le Province» aggiungere le seguenti «, le Città metropolitane».

Conseguentemente

? *alla rubrica dell'articolo 24, dopo le parole* «delle Province» *aggiungere le seguenti* «e delle Città metropolitane»;

? *all'articolo 26, comma secondo, lettera* g)*, capoverso* «p)»*, sopprimere le seguenti parole* «, e delle Città metropolitane»;

? *all'articolo 27, comma 4, capoverso, sopprimere le parole* «e le Città metropolitane»;

? *all'articolo 32, al comma 10, sopprimere le seguenti parole*: «Città metropolitane» *e al comma 11 premettere alle parole* «delle Province» *le seguenti* «delle Città metropolitane,».

28.100

TREMONTI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole* «"le Province," sono soppresse» *aggiungere inoltre le seguenti e sono soppresse le parole* «, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

28.101

BISINELLA

Al comma 1 sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato"».

28.102

BISINELLA

Al comma 1 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato"».

28.103

BISINELLA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario"».

28.104

BISINELLA

Al comma 1 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario"».

28.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le città metropolitane, le Regioni hanno risorse autonome"».

28.106

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «entrate proprie», *inserire le seguenti:* «in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite».

28.107

CENTINAIO, BISINELLA

Alla lettera b), *dopo le parole:* «entrate proprie», *inserire le seguenti:* «che vengono versati direttamente in capo alle regioni competenti».

28.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al primo comma, lettera b) *sopprimere le seguenti parole:* « e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile alloro territorio».

28.109

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «loro territorio», *inserire le seguenti:* «e compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali che consentano di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza esclusiva e concorrente».

28.110

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole* «loro territorio», *inserire le seguenti:* «le cui percentuali sono fissate annualmente nella legge finanziaria in rapporto al gettito prodotto, acquisita l'intesa con le regioni nelle sedi previste dalla legge».

28.111

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: *«loro territorio» inserire le seguenti:* «e possono introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni».

28.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), *secondo periodo, sopprimere le parole da* «e secondo» *fino alla fine del periodo.*

28.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al primo comma, lettera b) *sostituire le parole* «quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del» *con le seguenti* «i principi di».

28.114

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole* «ai fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

28.115

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «della finanza pubblica e».

28.116

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «e del sistema tributario».

28.117

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sistema tributario», *aggiungere le seguenti parole:* «In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato».

28.118

CENTINAIO, BISINELLA

Alla lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e comunque rispettando un criterio di correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio».

28.119

DIRINDIN, DE BIASI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BORIOLI, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, GATTI, GRANAIOLA, LAI, LEPRI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MATURANI, MINEO, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, URAS, ZANONI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sistema tributario»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*».

28.120

GUERRA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b) *dopo le parole* «del sistema tributario» *aggiungere in fine le seguenti:* «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*».

28.121

CENTINAIO, BISINELLA

Alla lettera b), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni hanno la facoltà di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali».

28.122

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dai componenti della Camera dei deputati, individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

28.123

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «La legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai Comuni, alle Province e alle Regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

28.124

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «La legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni».

28.125

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dai componenti della Camera dei deputati, individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni».

28.126

CENTINAIO, BISINELLA

Alla lettera b), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «È istituita l'imposta regionale sul reddito personale, con aliquota inizialmente uniforme per tutte le regioni con contestuale diminuzione nella stessa misura delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così da garantire invarianza della pressione fiscale. L'aliquota uniforme è stabilita in misura non inferiore al 15 per cento; le regioni possono variare liberamente l'aliquota e le detrazioni per i familiari a carico, ma non determinare la base imponibile».

28.127

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Per consentire alle Province con statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto interna, per la quale la predetta quota è pari al 70 per cento del gettito, e dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione, per la quale la medesima quota è pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa. L'attribuzione ha luogo sulla base delle disposizioni emanate con legge dello Stato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto. In caso di mancata emanazione della legge entro il predetto termine, i competenti uffici erariali provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata"».

28.128

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* Dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le agenzie regionali delle entrate sono centri unitari di servizio tributario e le regioni partecipano alla loro gestione e definiscono strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo, nonché le modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati che sia funzionale alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni"».

28.129

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* Dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ciascuna regione istituisce un fondo regionale da ripartire, d'intesa con il consiglio regionale delle autonomie locali, agli enti locali con particolare riguardo per quelli con minore capacità fiscale per abitante, con la fissazione iniziale in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali del territorio regionale, fermi restando tutti i trasferimenti provenienti da fondi europei"».

28.130

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis) Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Ciascuna regione istituisce un fondo regionale da ripartire, d'intesa con il consiglio regionale delle autonomie locali, agli enti locali con particolare riguardo per quelli con minore capacità fiscale per abitante, con la fissazione iniziale in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali del territorio regionale".».

28.131

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Il gettito dei tributi e delle entrate proprie può essere assegnato allo Stato, solo in casi eccezionali, previa esclusiva deliberazione del Comune, della Città Metropolitana o della Regione interessati".».

28.132

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato. Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori; garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*".».

28.133

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"In materia di coordinamento del sistema tributario, per l'attribuzione di risorse e imposte, si deve tener conto dell'effettivo gettito tributario"».

28.134

BISINELLA

Al comma l, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*".».

28.135

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il fondo perequativo garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*".».

28.136

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori".».

28.137

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "procedendo ad una riduzione, ma non annullamento, delle differenze di capacità fiscale ai fini della perequazione finanziaria lasciando inalterata la graduatoria della capacità fiscale delle singole regioni prima e dopo il processo di perequazione, premiando le regioni a minore evasione fiscale".».

28.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al quarto comma le parole: ", alle Province" sono soppresse».

28.139

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* Al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Comunità autonome, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori"».

28.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al primo comma, lettera c), *sostituire dalle parole:* «è sostituito dal seguente» *fino alla fine della lettera con le seguenti* «è sostituito dai seguenti: "La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".».

28.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al primo comma lettera c) *sostituire le parole:* «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integralmente delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.» *con le seguenti:* «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».

28.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al primo comma, lettera c), *sostituire le parole:* «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integralmente delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.», *con le seguenti:* «La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

28.143

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la seguente parola:* «integrale».

28.144

GUERRA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «pubbliche attribuite», *inserire le seguenti:* «o conferite».

28.145

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «ai Comuni, alle Città Metropolitane e».

28.146

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «ai Comuni e».

28.147

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «alle Città Metropolitane».

28.148

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», lettera c), *dopo le parole:* «alle regioni», *aggiungere le seguenti*

parole: «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo ad un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

28.149

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BONAIUTI, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Al primo comma, alla lettera c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, quantificate in base a costi e fabbisogni uniformati».

28.150

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera c)*, inserire, in fine, le seguenti parole:* «e non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori nel caso in cui siano state istituite Macroregioni ai sensi dell'articolo 117».

28.151

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis). Il territorio della Regione siciliana e quello della Regione Sardegna sono posti fuori dalla linea doganale e costituiscono zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia e della Sardegna. Le zone franche insulari sono disciplinate dalle leggi fiscali dello Stato italiano e dell'Unione europea che si applicano ai territori extradoganali».

28.152

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis). All'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Macroregioni, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di coi al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori"».

28.153

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis). All'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle federazioni di Regioni istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori"».

28.154

PAGLIARI, DI GIORGI, LEPRI, PADUA, DEL BARBA, MIRABELLI, SCALIA, CANTINI, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis. Al quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: "All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti"».

28.155

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera d)*, inserire, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo misure di incentivazione per le regioni e gli enti locali in relazione al maggior imponibile accertato a seguito dello sforzo fiscale delle amministrazioni interessate».

28.156

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d-bis)* al quinto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e incentiva comportamenti finanziari virtuosi"».

28.157

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d-bis)* al quinto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "premiando le regioni a minore evasione fiscale"».

28.158

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* dopo il quinto comma, inserire il seguente:

"È assegnato alle regioni il gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dei residenti in regione iscritti a fondi pensione complementare su base territoriale regionale"».

28.159

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*f)* all'articolo 119, quinto comma, dopo la parola: "Regioni" aggiungere le seguenti: "Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica"».

28.160

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* aggiungere in fine i seguenti commi:

"La disciplina dei singoli tributi e il sistema tributario nel suo complesso devono rispondere a razionalità e coerenza, rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali, esclusione di ogni doppia imposizione.

La legge regionale può, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti della lettera precedente:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, istituire tributi locali e introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni"».

28.161

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* aggiungere in fine il seguente comma:

"La legge regionale può, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti della disciplina generale dei singoli tributi e il sistema tributario nel suo complesso:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, istituire tributi locali e introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni"».

28.162

PAGLIARI, DI GIORGI, SCALIA, MIRABELLI, CANTINI, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

"Lo Stato può introdurre misure premiali o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale"».

28.163

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)* è aggiunto in fine il seguente comma:

"In materia di coordinamento del sistema tributario, è prevista l'esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sule aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo"».

28.164

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)* è aggiunto in fine il seguente comma:

"In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata nonché l'efficienza nell'amministrazione dei tributi e l'incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale"».

28.165

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* è aggiunto in fine il seguente comma:

"In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata"».

28.166

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)* è aggiunto in fine il seguente comma:

"In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere prevista l'abolizione delle addizionali esistenti e il divieto di applicazione di addizionali e sovraimposte"».

28.167

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* è aggiunto in fine il seguente comma:

"I tributi propri delle regioni e degli enti locali devono consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione"».

28.168

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È tributo proprio degli enti locali l'imposta locale sui redditi fondiari ad aliquota proporzionale per i comuni e le città metropolitane con contestuale esclusione dei redditi fondiari da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta regionale sul reddito personale. Inizialmente l'aliquota è stabilita in misura uniforme, tale da garantire invarianza di pressione fiscale complessiva. Comuni e città metropolitane possono variare l'aliquota entro i limiti stabiliti con legge regionale».

28.169

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*: Alle regioni viene assegnato il gettito delle accise, dell'imposta sui tabacchi e di quella sui

giochi, riferibile al territorio di ciascuna regione, nonchè il gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dei residenti in regione iscritti a fondi pensione complementare su base territoriale regionale».

28.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. L'articolo 120 della Costituzione è soppresso».

28.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 120 della Costituzione il comma primo è soppresso».

28.0.3

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 120 della Costituzione, comma primo, dopo le parole: "La Regione" è soppressa la parola: "non"».

28.0.4

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 120 della Costituzione, comma primo, dopo le parole: "o esportazione" sono soppresse le parole: "o transito tra le Regioni,"».

28.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. all'articolo 120 della Costituzione, comma primo, dopo le parole: "tra le Regioni," sono soppresse le parole: "né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni,"».

28.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 120 della Costituzione il comma secondo è soppresso.

28.0.7

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, secondo comma, le parole: "Il Governo", sono sostituite con le parole: "Lo Stato"».

28.0.8

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 120 della Costituzione, comma secondo, dopo le parole: "il Governo," è inserita la seguente: "non"».

28.0.9

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: "e comunque solo in presenza di eventi eccezionali, per un periodo limitato e in base a una specifica procedura definita con legge dello Stato, acquisito il parere del Senato della Repubblica"».

28.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 120 della Costituzione, comma secondo, le parole: "diritti civili e sociali" sono sostituite dalle seguenti: "diritti civili e sociosanitari"».

28.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 120 della Costituzione, comma secondo, dopo le parole: "trattati internazionali", sono soppresse le seguenti parole: "o della normativa comunitaria"».

28.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al secondo comma, dopo le parol*e: "dei governi locali" *sono inserite le seguenti:* "e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà";

b) al secondo comma, l'ultimo periodo è soppresso».

28.0.13

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora, a seguito di gravi disavanzi finanziari, a Regioni, Città metropolitane o Comuni siano assegnate forme straordinarie di ripianamento finanziario da parte dello Stato, il Governo procede in ogni caso al commissariamento sostituendo il sindaco o il presidente di Regione, ai quali si applicano, qualora si tratti di grave dissesto finanziario, sanzioni rivolte anche a determinarne la ineleggibilità per un periodo adeguato. Lo Stato vigila con continuità sull'equilibrio di bilancio di Regioni, Città metropolitane e Comuni"».

28.0.14

SIMEONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I commissari e gli organi siostituitivi nominati dal Governo ai sensi del presente articolo riferiscono periodicamente alle Camere. Possono essere rimossi con votazione a maggioranza promossa su richiesta di almeno un decimo dei componenti della Camerc;i o del Senato"».

28.0.15

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Consiglio regionale è composto di trenta membri"».

28.0.16

MOSCARDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione, al comma secondo, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'esercizio della funzione legislativa regionale può essere delegato dal Consiglio alla Giiunta con determinazione di principì e criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti"».

28.0.17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 121 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, le parole: "Può fare proposte di legge alle Camere" sono sostituite dalla seguenti: "Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati"».

28.0.18

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Modifica all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Può fare proposte di legge alle Camere nel rispetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 70"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 12.

28.0.19

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 121 della Costituzione, comma quarto, la parola: "delegate" è sostituita dalla seguente: "conferita"».

28.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 123 della Costituzione, comma secondo, il secondo periodo è soppresso».

28.0.21

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 125 della Costituzione, coma prino, il secondo periodo è soppresso».

28.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 127 della Costituzione, il comma primo è soppresso».

28.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 134 della Costituzione, il comma terzo è soppresso».

Art. 29

29.1

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

29.2

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

29.3

ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

29.4

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI

Sopprimere l'articolo.

29.5

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29. - *(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali). ?* 1. All'articolo 122 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I membri dei Consigli regionali ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori del Consiglio e dei suoi organi.

La funzione di membro del Consiglio regionale non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.

La legge dello Stato, approvata con la procedura di cui all'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma, determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa di cui al presente articolo. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse"».

29.6

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

29.7

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 122», *premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce anche" sono

inserite le seguenti: "i criteri di composizione e"».

29.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione»*, inserire le seguenti:* «sostituire le parole "del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione" con le seguenti: "del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma" e sostituire le parole "capoluogo di Regione" con le seguenti: "con popolazione superiore a cinquecento mila abitanti"».

29.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione»*, inserire le seguenti:* «sostituire le parole "del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione" con le seguenti: "del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma"».

29.10

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «dei comuni capoluogo di provincia»*, con le seguenti:* «delle Città metropolitane».

29.11

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 122»*, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo"».

29.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se, avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono su quelli favorevoli».

29.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali"».

29.0.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Modificazioni agli articoli 124 e 125 della Costituzione)

1. L'articolo 124 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 30

30.1

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

30.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

30.3

RUTA

Sopprimere l'articolo.

30.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - *(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali) ?1.* Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato della Repubblica"».

30.5

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - *(Modificazioni all'articolo 126 della Costituzione) ? 1.* Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale"».

30.6

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - *(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione) ? 1.* All'articolo 126 della Costituzione, al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica"».

30.7

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. ? 1. All'articolo 126, primo comma della Costituizone, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato su conforme parere del Senato delle Autonomie"».

30.8

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. ? 1. All'articolo 126, primo comma della Costituizone, l'ultimo periodo è sostituito dal dal seguente: "Il decreto è adottato su parere del Senato delle Autonomie"».

30.9

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - *(Modifica all'articolo 126 della Costituzione) ? 1.* All'articolo 126 della Costituzione,

primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato con parere conforme del Senato della Repubblica"».

30.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

30.11

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 dopo la parola: «parere» *inserire la seguente:* «vincolante».

30.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al primo comma, sopprimere le parole: «delle Autonomie».

30.13

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: "L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dei Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni volontarie dello stesso, non dovute ad impedimento permanente o a incompatibilità sopravvenuta, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio. Lo Statuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente può porre la questione di fiducia; disciplina inoltre le modalità di sostituzione del Presidente, anche eletto direttamente, in caso di morte o di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate con impedimento permanente."».

30.14

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: "L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni volontarie dello stesso, non dovute ad impedimento permanente o a incompatibilità sopravvenuta, comportano le dimissioni della Giunta e io scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dei Consiglio"».

30.15

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: ", l'impedimento permanente, la morte" e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento dei Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano ¡e disposizioni previste per il Presidente sostituito, in ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio"».

30.16

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo Statuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente può porre la questione di fiducia; disciplina inoltre le modalità di sostituzione del Presidente, anche eletto direttamente, in caso di morte o di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate con impedimento permanente."».

30.17

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo Statuto regionale disciplina le modalità di sostituzione del Presidente, anche eletto direttamente, in caso di morte o di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate con impedimento permanente."».

30.18

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Lo Statuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente può porre la questione di fiducia."».

30.0.1

COCIANCICH, CHITI, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, DI GIORGI, MIRABELLI, MOLINARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

l. E' istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.

2. La commissione esercita i poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dai trattati istitutivi dell'Unione europea nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

3. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti. Nel caso di parere contrario ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione o di parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, disatteso dalla Commissione che ha svolto l'esame in sede referente, sulle corrispondenti parti del disegno di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Gli emendamenti sui quali la commissione abbia formulato un parere contrario sono improponibili.».

30.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Parere di merito su leggi regionali)

l. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza"».

30.0.3

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Impugnativa delle leggi dello Stato e delle Regioni)

l. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il Governo ha la facoltà di sospendere, dandone comunicazione al Senato delle Autonomie e fino alla definizione del giudizio, l'efficacia di una legge regionale impugnata dinanzi alla Corte costituzionale."

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La facoltà di cut al comma precedente può essere esercitata

dalla Regione, in relazione a leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, solo qualora il Senato delle Autonomie, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, ha proposto all'Assemblea nazionale modifiche inerenti al riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e queste ultime non sono state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva."».

30.0.4

COCIANCICH, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, DI GIORGI, MIRABELLI, MOLINARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

l. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il Senato dell'Europa e delle Autonomie, nei modi previsti dal rispettivo regolamento, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di cui al primo comma quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o determini una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea."».

30.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

l. All'articolo 127 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge."».

30.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

l. All'articolo 127 della Costituzione dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La Città metropolitana e il Comune, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, ledano le proprie competenze costituzionalmente attribuite, nonché le competenze attribuite ai Comuni e loro forme associative, e le competenze attribuite agli enti di area vasta, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, secondo modalità stabilite dalla legge."».

30.0.25

MARAN, SUSTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

1. All'articolo 127, primo comma, della Costituzione aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con legge approvata-dalle due Camere sono fissate le modalità di collaborazione volte a prevenire il giudizio davanti alla Corte costituzionale."».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma primo, capoverso «Art. 70. -», aggiungere, in fine al primo comma le seguenti parole: «nonché per le leggi di cui all'articolo 27, primo comma.».

30.0.7

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Garanzie per le autonomie locali)

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 127-bis. ? I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione"».

30.0.8

MAURIZIO ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

1. L'articolo 131 della Costituzione è così sostituito:

"Art. 131. ? Ferma restando la disciplina prevista per la Sardegna, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.

La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo conferma mediante referendum popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.

Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create all'interno delle Macroregioni, con referendum popolare proposto da metà della popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti, delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali"».

Conseguentemente dopo il comma 10 dell'articolo 33 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 30-*bis* della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».

E all'articolo 25 sostituire le parole: «, il terzo comma è abrogato» *con le seguenti:* «apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«La Sardegna dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il proprio statuto speciale adottato con legge costituzionale».

b) il comma secondo è abrogato;

c) il comma terzo è abrogato.

Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo della Costituzione sopprimere le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano».

30.0.9

MAURIZIO ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

1. L'articolo 131 della Costituzione è così sostituito:

"Art. 131. ? Ferma restando la disciplina prevista per le regioni di cui al primo comma dell'articolo 116, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.

La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo

conferma mediante referendum popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.

Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create ali'intemo delle Macroregioni, con referendum popolare proposto da metà della- popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti, delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali"».

Conseguentemente dopo il comma 10 dell'articolo 33 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall,articolo 30-*bis* della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».

30.0.10

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. ? Sono costituite le seguenti Regioni e Aree metropolitane:

Nord Ovest;
Nord Est;
Area metropolitana di Milano;
Centro;
Area metropolitana di Roma Capitale;
Sud;
Area metropolitana di Napoli;
Sicilia;
Sardegna"».

30.0.11

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. ? Sono costituite le seguenti Regioni:

Nord Ovest;
Nord;
Nord Est;
Centro;
Sud;
Sicilia;
Sardegna"».

30.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol».

30.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Istituzione di nuove regioni)

1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco"».

30.0.14

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Costituzione di Macro Regioni)

1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Regioni esistenti" sono inserite le seguenti: "in nuove macro Regioni da individuarsi sulla base di un numero di abitanti non inferiore a 5 milioni. I nuovi territori, gli organi istituzionali, l'ordinamento, le ulteriori forme e condizioni di autonomia territoriale delle predette macro Regioni sono definiti mediante intesa tra Regioni limitrofe interessate";

b) sono soppresse le parole da: "o la creazione di nuove Regioni" sino alla fine del periodo.

Le Regioni limitrofe interessate, al fine di procedere alla costituzione delle nuove macro Regioni, hanno la facoltà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale e previo esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, di deliberare in via autonoma le intese di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

30.0.15

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche all'articolo 132 della Costituzione)

1. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "della Provincia o delle Province interessate e2 sono soppresse;

b) le parole: "Province e" sono sostituite dalla seguente: "i"».

30.0.16

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. L'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è abrogato».

30.0.17

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato";

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:

"Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate

deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali"».

30.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Regione, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti .delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 15.

30.0.19

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico e della capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia"».

30.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"Il presidente e il consiglio della Provincia per la quale è stata richiesta l'adozione dello statuto di autonomia devono inviare alla Camera, entro dieci giorni dalla data della presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale"».

30.0.21

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*: Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma"».

30.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 133-*bis*. ? Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico e della capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia.

Il presidente e il consiglio della Provincia per la quale è stata richiesta l'adozione dello statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il relativo progetto di legge costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla data della presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale presentato ai sensi del primo comma"».

30.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. All'articolo 134 della Costituzione, le parole: "e su quelli tra lo Stato e le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "e su quelli tra lo Stato, le Regioni e le Città metropolitane"».

30.0.24

GOTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma aggiungere il seguente comma: "La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prima della loro promulgazione, su richiesta di un decimo dei componenti della Camera o del Senato. La Corte, in tal caso, deve pronunciarsi entro trenta giorni."».

Art. 31

31.1

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

31.2

CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

31.3

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

31.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

31.5

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

31.6

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. - *(Modifica all'articolo 135 della Costituzione). ? 1*. All'articolo 135 della Costituzione

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, per un terzo dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi e per un terzo dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi"».

31.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. - *(Elezione dei giudici della Corte Costituzionale). ? 1.* Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento In seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dal Senato della Repubblica"».

31.8

RUTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. ? 1. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse».

31.9

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

31.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135. ? La Corte costituzionale è composta da quindici giudici eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Le modalità di elezione a suffragio universale diretto dei membri della Corte costituzionale sono stabilite con legge dello Stato.

I giudici della Corte costituzionale sono eleggibili fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono eletti per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non sono nuovamente eleggibili.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa né svolgere funzioni in organi o in enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte costituzionale elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi restando in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte costituzionale, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione tra soggetti aventi i requisiti stabiliti per i giudici ordinari"».

31.11

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere lettera a).

31.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) La Corte costituzionale è composta da quindici giudici eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Le modalità di elezione a suffragio universale diretto dei membri della Corte costituzionale sono stabilite con legge dello Stato».

31.13

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale e composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque nominati dal Senato delle Autonomie e cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa"».

31.14

BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie».

31.15

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* la Corte costituzionale è composta da quindici giudici eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».

31.16

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati sette dalla Camera dei deputati e otto dal Senato delle Autonomie"».

31.17

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati otto dalla Camera dei deputati e sette dal Senato delle Autonomie"».

31.18

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da sedici giudici nominati otto dalla Camera dei deputati e otto dal Senato delle Autonomie"».

31.19

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da quattordici giudici nominati sette dalla Camera dei deputati e sette dal Senato delle Autonomie"».

31.20

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da dodici giudici nominati sei dalla Camera dei deputati e sei dal Senato delle Autonomie"».

31.21

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato delle Autonomie"».

31.22

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso, sostituire le parole:* «tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato delle Autonomie».

31.23

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie», *con le seguenti:* «due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato delle Autonomie».

31.24

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «tre dalla Camera dei deputati e due» *con le seguenti:* «e cinque».

31.25

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «tre dalla Camera dei deputati e due» *con le seguenti:* «uno dalla Camera e quattro».

31.26

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «tre dalla Camera dei deputati e due» *con le seguenti:* «due dalla Camera e tre».

31.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Alla lettera a) *sostituire la parola.* «tre» *con la seguente:* «due» *e la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

31.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Alla lettera a) *sopprimere le parole «delle autonomie».*

31.29

DALLA ZUANNA, MARAN

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I giudici della Corte costituzionale nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. I giudici nominati dal Senato delle Autonomie sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea"».

Conseguentemente, l'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è abrogato».

31.30

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al secondo comma, la parola: "scelti" è sostituita dalla seguente: "eleggibili"».

31.31

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* «*a.bis)* al secondo comma le parole: "anche a riposo" sono soppresse».

31.32

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* «*a.bis)*al secondo comma sopprimere le parole: "i professori ordinari di università in materie giuridiche" sono soppresse».

31.33

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* «*a.bis)* al secondo comma la parola "ordini" è soppressa».

31.34

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* «*a.bis)* al secondo comma le parole: "in materie giuridiche" sono soppresse».

31.35

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* «*a.bis)* al secondo comma le parole: "dopo venti anni" sono soppresse».

31.36

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*«*a.bis)* al secondo comma le parole: "dopo venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "dopo cinque anni"».

31.37

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* «*a.bis)* al secondo comma seguenti parole: "dopo venti anni" sostituite dalle seguenti: "dopo dieci anni"».

31.38

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)*: il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I giudici della Corte costituzionale sono eletti per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non sono nuovamente eleggibi"».

31.39

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al terzo comma le parole: "nove anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

31.40

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al terzo comma le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

31.41

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al terzo comma le parole: "e non possono essere nuovamente nominati», sono soppresse.

31.42

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)*: al terzo comma, le parole: "e non possono essere nuovamente nominati" sono sostituite con le seguenti: "e non sono nuovamente eleggibili"».

31.43

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)*: al terzo comma, la parola: "nominati" è sostituita con la seguente: "eletti".

31.44

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 135», *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* il quarto comma, è sostituito dal seguente:

"Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge"».

31.45

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al quarto comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa né svolgere funzioni in organi o in enti pubblici individuati dalla legge"».

31.46

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al quarto comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa"».

31.47

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al quarto comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei successivi tre anni non può svolgere funzioni in organi o in enti pubblici individuati dalla legge"».

31.48

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere la lettera b).

31.50

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 135», *sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari"».

31.51

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».

31.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 31-*bis.*

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).

2. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 3.

3. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

4). I disegni di legge costituzionale di cui ai commi 2 e 3 sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.

5). In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui ai commi 2 e 3 è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a *referendum* popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le, disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

7. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.

8. Fino alla deliberazione di cui al comma 5, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

9. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui ai commi 2 e 3, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali i luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

31.0.2

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Elezione dei componenti del consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma della Costituzione sostituire le parole: "dal Parlamento in seduta comune" con le seguenti: "dall'Assemblea Nazionale"».

31.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. Al primo comma dell'articolo 136 della Costituzione è premesso il seguente:

"Le sentenze della Corte che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte".».

31.0.3

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

2. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera" e le parole: "di ciascuna Camera" dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

c) al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"».

31.0.4

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni e modalità di esercizio di tali facoltà."».

31.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».

31.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».

31.0.7

BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*

1. La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi da parte di un terzo dei componenti di una Camera».

31.08

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

*Dopo l'***articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis.*

1. All'articolo 137 sono aggiunti i seguenti commi:

"Con legge costituzionale sono stabiliti i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.

I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione del proprio giudizio personale espresso in seno alla Corte"».

31.0.9

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. ? Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l'iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati"».

31.0.10

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Revisione costituzionale)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. ? Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Parlamento nel suo complesso con la procedura di cui all'articolo 70, comma primo. La proclamazione stessa del risultato affermativo determina lo scioglimento della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica convoca entro novanta giorni i comizi elettorali e la nuova Camera dei deputati dovrà, entro due mesi dalla sua ricostituzione, porre ai voti, senza emendamenti, il disegno di legge già approvato ai sensi del primo comma. Ove la Camera dei deputati riapprovi, a maggioranza semplice, il disegno di legge costituzionale, esso è promulgato dal Presidente della Repubblica"».

31.0.11

DALLA ZUANNA, MARAN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Revisione della Costituzione e leggi costituzionali)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. ? Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e, nella seconda votazione, sono approvate a maggioranza dei due terzi dei deputati e a maggioranza dei tre quinti dei senatori.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi"».

31.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione";

b) il terzo comma è abrogato».

31.0.13

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza di due terzi";

b) al secondo comma, le parole: "un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto dei membri di una Camera o un milione di elettori";

c) il terzo comma è abrogato"».

31.0.14

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, TRONTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Leggi di revisione costituzionale ed altre leggi costituzionali)

1. All'articolo 138 della Costituzione, primo comma, le parole: "maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "maggioranza dei tre quinti"».

31.0.15

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "un quinto dei membri" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto dei membri";

b) il terzo comma è soppresso».

31.0.16

BISINELLA, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è soppresso».

31.0.17

CENTINAIO, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a *referendum* popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad elegere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del *referendum* popolare deliberativo di revisione costituzionale".

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a *referendum* popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di *referendum* previsti dalla Costituzione».

Art. 32

32.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

32.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.

32.3

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

32.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

32.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 1.

32.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
32.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole: «della Camera dei deputati»*, con le seguenti:* «del Parlamento».
32.8
MINZOLINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 è abrogata».
32.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 2.
32.10
MINZOLINI
Sopprimere il comma 2.
32.11
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sopprimere il comma 2.
32.12
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere il comma 2.
32.13
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 2.
32.14
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58. La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire e risolvere l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici ne'sono candidabili a cariche elettive di qualunque livello coloro che detengano, anche in parte, la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa televisivi o giornalistici"».
32.15
RUTA
Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8.
32.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 3.
32.17
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sopprimere il comma 3.
32.18
CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 3.

32.19

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 59 della Costituzione è soppresso».

32.20

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 59 della Costituzione è soppresso».

32.21

MINZOLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, senza diritto di voto, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

32.22

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, VACCARI, ZANONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente nominati"».

32.23

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale vi permangono senza l'esercizio del diritto di voto.».

32.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

32.25

MINZOLINI

Sopprimere il comma 4.

32.26

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Sopprimere il comma 4.

32.27

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 4.

32.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 5.

32.29

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,

BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Sopprimere il comma 5.
32.30
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 5.
32.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 6.
32.32
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sopprimere il comma 6.
32.33
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 6.
32.34
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6, sostituire le parole: «hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere»*, con le seguenti:* «hanno l'obbligo di assistere».
32.35
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 7.
32.36
MINZOLINI
Sopprimere il comma 7.
32.37
CENTINAIO, BISINELLA
Sepprimere il comma 7.
32.38
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 7 sostituire le parole: «la Camera dei deputati» *con le seguenti:* «il Parlamento».
32.39
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 8.
32.40
MINZOLINI
Sopprimere il comma 8.
32.42
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 8.
32.43
MINZOLINI
Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 81 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere riunite in seduta comune ogni anno"».
32.44
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, sopprimere la lettera a).

32.45

TOCCI, GOTOR, BROGLIA, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GUERRA, LO GIUDICE, MANASSERO, MINEO, RICCHIUTI, SILVESTRO, SONEGO, TOMASELLI

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

? *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso ad operazioni di indebitamento può concorrere alla determinazione dell'equilibrio entro il limite della copertura delle spese di investimento, previa deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati".

? *Sopprimere la lettera* c)».

Conseguentemente, dopo il comma 15 aggiungere, in fine, il seguente:

«15-*bis*. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato».

32.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, lettera a)*, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le sguenti:* «del Parlamento».

32.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

32.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, lettera b)*, sostituire le parole:* «la Camera dei deputati» *con le seguenti:* «il Parlamento».

32.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

32.50

BISINELLA

Al comma 8, lettera c), *sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti parole:* « delle Camere».

32.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, lettera c), *sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».

32.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 9.

32.53

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 9.

32.54

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere", sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge".».

32.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma sopprimere la lettera a).

32.56
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, lettera a), *sostituire le parole:* «della nuova Camera dei deputati Il con le seguenti: "del nuovo Parlamento"».
32.57
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9 sopprimere la lettera b).
32.58
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, lettera b), *sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati» *con le seguenti:* «al Parlamento».
32.59
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9 sopprimere la lettera c).
32.60
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, lettera c), *sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».
32.61
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Al comma 9, sopprimere la lettera c).
32.62
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9 sopprimere la lettera d).
32.63
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, lettera d)*, sostituire le parole:* «dalla Camera dei deputati» *con le seguenti:* «dal Parlamento».
32.64
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 10.
32.65
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 10.
32.66
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 11.
32.67
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 11.
32.68
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 12.
32.69
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 12.
32.70
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 12, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» *con le seguenti:* «al Parlamento».
32.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 13.

32.72
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 13.

32.73
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 13, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» *con le seguenti:* «al Parlamento».

32.74
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 14.

32.75
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 14.

32.76
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 15.

32.77
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 15.

Art. 33

33.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.

33.2
RUTA
Sopprimere l'articolo.

33.3
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.

33.4
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.

33.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.

33.6
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - *(Disposizioni transitorie). ? 1.* Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di:

- tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
- quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque

senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

- dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

- tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

- ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

3. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.

5. La prima riunione del Senato delle, Autonomie ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

6. La legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato. dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato delle Autonomie.

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117 , secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 26 della presente legge costituzionale».

33.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33 - *(Disposizioni transitorie). ? 1*. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione della Camera dei deputati.

2. I senatori eletti in ciascuna Regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nelle medesime Regioni alla successiva elezione dei membri del Senato della Repubblica che, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, hanno luogo contestualmente alla elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

33.8

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33 - *(Disposizioni transitorie). ? 1*. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la ripartizione dei seggi senatoriali avviene su base proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, rispetto ai voti ottenuti dalle singole liste nelle ultime elezioni dei rispettivi consigli regionali.

2. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore

delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge.

3. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate alle disposizioni di cui agli articoli 97, 117 e 119 come modificati dalla presente legge costituzionale, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. I senatori a vita in carica al momento dell'entrata 111 vigore della presente legge costituzionale, restano in carica».

33.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 1.

33.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

33.11

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno luogo a suffragio universale diretto contestualmente a quelle della Camera dei deputati e a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.

2. I senatori a vita in carica alla data delle elezioni indette ai sensi del comma 1, cessano dalla carica il giorno antecedente la prima riunione delle nuove Camere».

33.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole da:«Fino» *a:* «legge costituzionale».

33.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle Autonomie».

33.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «, in base alle disposizioni del presente articolo,».

33.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dieci» *con le seguenti:* «entro e non oltre sette».

33.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «cinque».

33.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «quindici».

33.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «successiva» *fino alla fine del comma.*

33.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 2.

33.20

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 2.

33.21

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

33.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «entro i cinque» *con le seguente:* «entro e non oltre i sei».

33.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire la parola: «entro» *con le seguenti:* «entro e non oltre».

33.24

CENTINAIO, BISINELLA

Al Comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le seguenti:* «venti giorni» .

33.25

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni» .

33.26

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni» .

33.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque» *con la seguente:* «dieci».

33.28

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

33.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

33.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».

33.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «delle Autonomie» *inserire le seguenti:* «entro e».

33.32

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «il ventesimo giorno» *con le seguenti parole:* «il decimo giorno».

33.33

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «il ventesimo giorno» *con le seguenti parole:* «il quindicesimo giorno».

33.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire la parola: «ventesimo» *con la seguente:* «quindicesimo».

33.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire la parola: «ventesimo» *con la seguente:* «decimo».

33.36

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «ventesimo» *con la seguente parola:* «decimo».

33.37
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 3.
33.38
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 3.
33.39
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
33.40
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire le parole: «Entro tre» *con le seguente:* «entro e non oltre cinque».
33.41
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «tre giorni» *con le seguenti parole:* «dieci giorni».
33.42
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «tre giorni» *con le seguenti:* «cinque giorni».
33.43
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «tre giorni» *con le seguenti parole:* «cinque giorni».
33.44
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «tre giorni» *con le seguenti parole:* «cinque giorni».
33.45
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire la parola: «tre» *con la seguente* «quattro».
33.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 1».
33.47
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sopprimere le parole: «da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione».
33.48
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire le parole: «entro cinque» con le seguenti: «entro e non oltre quattro».
33.49
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le seguenti:* «venti giorni».
33.50
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».
33.51
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».
33.52
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» *con la seguente:* «sei».
33.53
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, sostituire la parola: «due» *con la seguente:* «tre».

33.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «ai sensi dell'articolo 57» *fino alla fine del comma.*

33.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, primo perindo, sopprimere le parole da: «ai sensi dell'articolo 57» *fino alla fine del periodo.*

33.56

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

33.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

33.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: «Le candidature sono individuali e ciascun»*, con la seguente:* «Ciascun».

33.59

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «per un unico candidato»*, con le seguenti:* «per due candidati di cui uno di sesso maschile e uno di sesso femminile».

33.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «personale».

33.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «, libero».

33.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «libero e segreto»*, con le seguenti:* «e libero».

33.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

33.64

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 4.

33.65

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

33.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «Entro tre»*, con le seguenti:* «Entro e non oltre».

33.67

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 4 , sostituire le parole: «tre giorni»*, con le seguenti:* «dieci giorni».

33.68

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «tre giorni», con le seguenti: «cinque giorni».

33.69
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4 , sostituire le parole: «tre giorni»*, con le seguenti:* «quattro giorni».
33.70
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole:«tre giorni» con le seguenti; «due giorni».
33.71
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «di ciascuna regione».
33.72
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sostituire le parole: «entro cinque»*, con le seguenti:* «entro e non oltre sei».
33.73
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sostituire la parola: «cinque» *con la seguente:* «sei».
33.74
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole: «di due senatori», *con le seguenti:* «di cinque senatori».
33.75
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole: «di due senatori», *con le seguenti:* «di quattro senatori».
33.76
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole: «di due senatori», *con le seguenti:* «di tre senatori».
33.77
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sostituire la parola: «due» *con la segnente:* «tre».
33.78
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «ai sensi dell'articolo 57» *fino alla fine del periodo.*
33.79
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «ai sensi dell'articolo 57» *fino alla fine del comma.*
33.80
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
33.81
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
33.82
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: «Le candidature sono individuali e ciascun» *con la seguente:* «Ciascun».
33.83
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole: «per un unico candidato» *con le seguenti:* «per due candidati di cui uno di sesso maschile e uno di sesso femminile».
33.84

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
33.85
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
33.86
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: «personale».
33.87
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: «, libero».
33.88
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «libero e segreto» *con le seguenti:* «e libero».
33.89
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 5.
33.90
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 5.
33.91
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 5 sostituire le parole: «della giunta» *con le seguenti:* «del Consiglio».
33.92
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 5, sostituire la parola: «giunta» *con la seguente:* «consiglio».
33.93
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 6.
33.94
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 6.
33.95
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 6, sostituire le parole: «è approvata entro sei mesi» *con le seguenti:* «è approvata entro e non oltre quattro mesi».
33.96
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 6, sostituire le parole: «è approvata entro sei mesi» *con le seguenti:* «è approvata entro quattro mesi».
33.97
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «tre mesi».
33.98
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti parole:* «nove mesi».
33.99
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole: «è approvata entro» *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti parole:* «nove mesi».

33.100
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole: «è approvata entro» *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «quattro mesi».
33.101
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole, «sei mesi» *con le seguenti:* «quattro mesi».
33.102
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole: «è approvata entro» *sostituire le parole:* «sei mesi»*, con le seguenti:* «cinque mesi».
33.103
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole: «hanno luogo entro», *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».
33.104
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole: «hanno luogo entro», *sostituire le parole:* «sei mesi»*, con le seguenti:* «quattro mesi».
33.105
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole: «hanno luogo entro», *sostituire le parole:* «sei mesi», *con le seguenti:* «cinque mesi».
33.106
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 7.
33.107
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 7.
33.108
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 8.
33.109
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 8.
33.110
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, sopprimere le parole: «delle Autonomie».
33.111
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «o locale».
33.112
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 9.
33.113
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 9.
33.114
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. I senatori a vita in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente».

33.115

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. I senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale restano in carica fino al termine della legislatura in corso senza P esercizio del diritto di voto 'e senza indennità, vitalizi o rimborsi spese».

33.116

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 sostituire le parole: «permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «decadono e mantengono soltanto come titolo onorifico il riconoscimento di Senatori a vita».

33.117

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 sostituire le parole: «permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «permangono nella stessa carica quali membri della Camera dei deputati senza percepire alcuna indennità, emolumento o rimborso spese e senza beneficiare di alcun privilegio se non strettamente collegato con l'esercizio della carica».

33.118

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 sostituire le parole: «permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «permangono nella stessa carica quali membri della Camera dei deputati senza percepire alcuna indennità o emolumento».

33.119

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 sostituire le parole: «permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «permangono nella stessa carica quali membri della Camera dei deputati senza percepire alcuna indennità, emolumento o rimborso spese».

33.120

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 sostituire le parole: «permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «permangono nella stessa caricaquali membri della Camera dei deputati senza percepire alcuna indennità».

33.121

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 sostituire le parole: «permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «permangono nella stessa carica quali membri della Camera dei deputati».

33.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 9, sopprimere le parole: «delle Autonomie».

33.123

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «senza poter esercitare il diritto di voto, percepire l'indennità o qualsiasi altro tipo di rimborso spese e senza godere di alcun privilegio legato alla carica».

33.124

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «senza poter esercitare il diritto di voto, percepire

l'indennità o qualsiasi altro tipo di rimborso spese».

33.125

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «senza poter esercitare il diritto di voto e percepire l'emolumento o l'indennità».

33.126

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «senza percepire l'indennità, qualsiasi altro tipo di rimborso spese e senza godere di alcun privilegio legato alla carica».

33.127

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «senza percepire l'indennità o qualsiasi altro tipo di rimborso spese».

33.128

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «senza percepire alcuna indennità».

33.129

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «senza percepire l'emolumento o l'indennità».

33.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 10.

33.131

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 10.

33.132

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma l0 sopprimere le seguenti parole: «,in quanto compatibili,».

33.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

33.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10, sopprimere le parole da «adottate» *fino alla fine del comma.*

33.135

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 10 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato federale delle regioni».

33.136

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 10 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle regioni».

33.137

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 10 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato delle regioni della Repubblica».

33.138

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 10 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica e delle regioni».

33.139

CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato delle Autonomie repubblicane».

33.140
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato federale».

33.141
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

33.142
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 10, sopprimere le parole: «delle Autonomie».

33.143
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI , MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
All'articolo 33, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai fini del rispetto del numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna Regione e Provincia autonoma si considerano anche i senatori elettivi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a norma dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

33.144
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 11.

33.145
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 11.

33.146
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 11, sopprimere le parole: «come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale».

33.147
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato federale delle regioni».

33.148
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato delle regioni della Repubblica».

33.149
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato delle regioni».

33.150
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato federale».

33.151
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato della

Repubblica e delle regioni».

33.152

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 11 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato delle Autonomie repubblicane».

33.153

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 11 sostituire le parole: «Senato delle Autonomie»*, con le seguenti:* «Senato della Repubblica».

33.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 11, sopprimere le parole: «delle Autonomie».

22.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 12.

33.156

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 12.

33.157

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 12, dopo la parola: «regioni» *inserire le seguenti:* «a statuto ordinario».

33.158

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 12 sopprimere le parole: «fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,».

33.159

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-*bis*; Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVIII legislatura.

12-*ter* . Con legge costituzionale, che determina le modalità di attuazione del referendum di cui all'articolo 138, sono stabiliti i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della predisposizione dei quesiti».

33.160

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge Dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni, alle province e alle regioni unita mente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai comuni».

33.161

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni unita mente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

33.162

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle regioni».

33.163

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis:* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali».

33.164

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12 inserire li seguente:

«Le regioni, nell'esercizio della propria competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relativa agli enti locali regionali, disciplinano l'ordinamento dei medesimi, in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati. Ogni ente locale regionale ha un Presidente. La legge regionale può prevedere, per il solo Presidente, l'elezione a suffragio universale e diretto. Le regioni non possono istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana».

33.165

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis:* Dall'attuazione della presente legge costituzionale deve derivare in ogni regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi».

33.166

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis:* Ciascuna regione assicura che il numero degli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 26 della presente legge costituzionale, sia inferiore al numero delle province della medesima regione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

33.167

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis:* Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, quarto

comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale».

33.168

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis:* Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano agli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie e organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta».

33.169

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui ai capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adegua mento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

33.170

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono».

33.171

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis.* Con legge Costituzionale, da approvare entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, sono trasferite al Senato le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata».

33.172

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis.* La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni è l'organo di consultazione istituzionale fra i soggettivi costitutivi della Repubblica presso il Senato della Repubblica. La Conferenza opera, nell'ambito del Senato, al fine di promuovere intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo, esprimendo il proprio parere alle competenti commissioni del Senato, e svolge le altre funzioni previste dalla legge».

33.173

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 13.

33.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 13.

33.175

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere il comma 13.

33.176

TONINI, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, CUCCA, MARAN, GOTOR, PADUA, ANGIONI, LUMIA, ORRÙ, LAI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge non si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano sino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi statuti».

33.177

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

33.178

LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi statuti. Sino al predetto adeguamento restano ferme le competenze già attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme di autonomia più ampie derivanti dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

33.179

DE MONTE, LUMIA

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite dagli statuti speciali in vigore e dalle rispettive norme di attuazione».

33.180

LUMIA

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

«13. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge costituzionale. Sino all'adeguamento degli statuti speciali, le disposizioni della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

13-*bis*. I nuovi statuti speciali potranno derogare alle disposizioni del Titolo V della Costituzione esaranno approvati secondo la procedura di cui all'art. 138 della Costituzione previa intesa fra lo Stato e la Regione speciale o la provincia autonoma.

13-*ter*. Le modificazioni agli statuti speciali approvate ai sensi del comma precedente non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale».

33.181

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale si applicano direttamente anche alle Regioni ad autonomia speciale e alle. Province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi Statuti».

33.182

CENTINAIO, BISINELLA

Al commma 13 dopo le parole: «legge costituzionale» *sopprimere la seguente:* «non».

33.183

D'ALÌ

Al comma 13, sopprimere le parole: «alle regioni a statuto speciale e».

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Con esclusione dei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-*bis* della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria; Il Nord comprende la Lombardia e l'Emilia; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige, e la Romagna; il Centro comprende il Lazio, l'Abruzzo, l'Umbria, le Marche e la Toscana; il Sud comprende il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-*bis* della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi».

33.184

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 13, dopo le parole: «Trento e Bolzano»*, sopprimere le seguenti parole:* «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti».

33.185

ZELLER, LANIECE, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 13, dopo le parole: «sino all'adeguamento»*, sono inserite le seguenti:* «, previa intesa,».

Dopo il comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente:

«13-*bis*. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti».

33.186

COLLINA

Al comma 13, dopo le parole: «sino all'adeguamento»*, inserire le seguenti:* «previa intesa».

33.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 13, sostituire le parole: «dei rispettivi statuti»*, con le seguenti:* «, previa intesa dei rispettivi statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa nelle materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse; previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti».

33.188

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, BERGER

Al comma 13, sostituire le parole: «dei rispettivi statuti»*, con le seguenti:* «previa intesa, dei rispettivi

statuti. Sino al predetto adeguamento restano ferme te competenze già attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme di autonomia più ampie derivanti dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

33.189

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In attesa che avvenga l'adeguamento ai sensi del comma 13, al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono, in ogni caso, apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il numero 3) è abrogato;

b) all'articolo 8, dopo il punto 29), sono aggiunti i seguenti:

"30) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

31) ambiente"».

33.190

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In attesa che avvenga l'adeguamento ai sensi del comma 13, al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono, in ogni caso, apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il numero 3) è abrogato;

b) all'articolo 8, dopo il punto 29), è aggiunto il seguente:

"30) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"».

33.191

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, BERGER

Dopo il comma 13, è inserito il seguente comma:

«13-*bis*. Le disposizioni legislative statali che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i principi di coordinamento della finanza pubblica nonché ogni altra materia, valore o funzione che conforma l'attività dei livelli regionali e locali di governo possono operare, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, solo nei limiti previsti da specifiche norme di attuazione statutaria, tenuto conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti».

33.192

LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-*bis*. Le disposizioni legislative statali che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i principi di coordinamento della finanza pubblica nonché ogni altra materia, valore o funzione che conforma l'attività dei livelli regionali e locali di governo possono operare; nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, solo nei limiti previsti da specifiche norme di attuazione statutaria, tenuto conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti».

33.193

LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO, BERGER

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-bis. Resta ferma l'attribuzione alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste delle funzioni provinciali come stabilito dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282».

33.194

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale.

13-*ter*. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'articolo 127 della- Costituzione. Sono abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

33.195

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, è abrogata.

13-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riacquistano efficacia i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

33.196

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*: La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.

13-*ter*: I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

33.197

COLLINA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

13-*bis*. L'esercizio della funzione legislativa ed amministrativa in materie e funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

13-*ter*. La legge bicamerale di cui al comma V dell'articolo 117 è emanata entro 180 giorni dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge.

13-*quater*. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, con legge statale sono definiti i limiti e gli emolumenti di tutte le cariche elettive.

Conseguentemente eliminare l'articolo 29.

33.198

D'ALÌ

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Con esclusione dei territori delle aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli e, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-*bis* della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la porzione della Lombardia ad ovest dell'area metropolitana di Milano; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la porzione della Lombardia ad est della area metropolitana di Milano, il Centro

comprende la porzione del Lazio a nord dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna; il Sud comprende la porzione del Lazio ad est ed a sud dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-*bis* della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi.

13-*ter*. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, nonché la modalità di elezione dei relativi organi, sono costituite secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato di cui all'articolo 114, terzo comma, come novellato dalla presente legge costituzionale».

(Conseguentemente, al comma 13 sopprimere le parole «alle regioni a statuto speciale e»).

33.199

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

33.200

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. La conseguente attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni non determina un incremento della pressione fiscale complessiva».

33.201

DEL BARBA, BERGER, COLLINA, CORSINI, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, PALERMO, SANTINI, PUPPATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Agli enti di area vasta con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute forme e condizioni particolari di autonomia, anche per quanto riguarda l'elezione degli organi di governo».

33.0.1

PEGORER, TONINI, DE MONTE, RUSSO, CUCCA, MARAN, GOTOR, PADUA, ANGIONI, LUMIA, ORRÙ, LAI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente.*

«Art. 33-*bis.*

1. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti».

Art. 34

34.1

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

34.2

RUTA

Sopprimere l'articolo.

34.3

FEDELI, SANTINI, RITA GHEDINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI,

BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - *(Disposizioni finali). ? 1.* La legge di cui all'articolo 99 della Costituzione, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, regola la riallocazione delle funzioni e delle risorse umane e strumentali, attribuite dalla legislazione vigente al CNEL».

34.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

34.5

LIUZZI, BRUNO, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dall'incarico il presidente e i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro assume le funzioni di commissario straordinario del Consiglio medesimo, cui è affidata la gestione provvisoria per la liquidazione del patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. La dotazione organica e finanziaria della Corte dei conti è corrispondentemente incrementata, adeguando la struttura organizzativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

34.6

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

34.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro trenta giorni» *con le seguenti:* «Nel termine di quindici giorni».

34.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «Entro» *inserire le seguenti:* «e non oltre».

34.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «e non oltre due mesi».

34.10

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti parole:* «quarantacinque giorni».

34.34

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti parole:* «quindici giorni».

34.11

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti parole:* «quindici giorni».

34.35

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sostituire le parole: « trenta giorni» *con le seguenti parole:* «venti giorni».

34.36

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti parole:* «quaranta giorni».

34.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

34.37
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole: «su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

34.38
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole: «su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,».

34.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sopprimere le parole: «su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,».

34.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole: «d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze».

34.15
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sostituire le parole: «cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione» *con le seguenti parole:* «per la liquidazione del patrimonio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL».

34.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole: «per la liquidazione del suo patrimonio e».

34.39
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole: «e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché pergli altri adempimenti conseguenti alla soppressione».

34.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole: «e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali».

34.40
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole: «e per la riallocazione delle risorse umane».

34.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole: «umane».

34.41
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole: «e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione».

34.42
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole: «e strumentali,».

34.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole: «e strumentali».

34.20
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione».

34.43

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sopprimere le parole: «conseguenti alla soppressione».

34.21

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

34.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

34.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».

34.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».

34.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «compresa quella di rappresentanza».

34.26

SPOSETTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, compresa l'organizzazione dei servizi comuni. Entro il medesimo termine, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, provvedono altresì all'adozione di uno statuto unico del personale, già dipendente e di nuova assunzione, conforme ai princìpi di imparzialità e accesso per pubblico concorso e alla definizione di norme che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti degli organi del Parlamento. Il Senato delle Autonomie subentra al Senato della Repubblica in tutti i rapporti attivi e passivi con i dipendenti e con i terzi».

34.27

MATURANI, LEPRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie dispongono congiuntamente degli apparati amministrativi e degli immobili di pertinenza».

34.28

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere Il comma 2.

34.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 2.

34.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere le parole: «rimborsi o analoghi».

34.44

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 2 sopprimere le parole: «rimborsi».

34.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sopprimere le parole: «o analoghi trasferimenti monetari».

34.45
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere le parole: «o analoghi trasferimenti monetari».

34.32
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sostituire le parole: «o analoghi trasferimenti monetari» *con le seguenti:* «o analoghi trasferimenti di risorse».

34.46
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere le parole: «recanti oneri a carico della finanza pubblica».

34.33
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione».

34.47
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere le parole: «presenti nei consigli regionali».

34.0.1
PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, LEPRI, CHITI, CASSON, TOCCI, CANTINI, GOTOR, FAVERO, CIRINNÀ, PADUA, PEZZOPANE, SCALIA, DEL BARBA
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione aggiungere il seguente comma:

"Le leggi di revisione costituzionale sono sottoposte, in ogni caso, a *referendum* popolare"».

34.0.2
D'ALÌ
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito con il seguente:

"Qualora sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Presidente della Regione, il Presidente della Regione si dimette e viene incaricato il Presidente indicato nella mozione. La mozione presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. La sfiducia al Presidente della Regione può essere proposta una sola volta nel corso della legislatura regionale"».

Art. 36

35.1
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.

35.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.

35.3

CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.

35.4
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

35.5
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole: «presente legge»*, inserire la seguente parola:* «non».

35.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno seguente»*, con le seguenti:* «un mese dopo».

35.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno seguente»*, con le seguenti:* «quindici giorni dopo».

35.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole: «successiva alla promulgazione».

35.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

35.10
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso»*, con le seguenti:* «a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso».

35.11
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole: «in corso» *con la seguente parola:* «successiva».

35.12
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole: «salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34 che sono di immediata applicazione».

35.13
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole: «salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34 che sono di immediata applicazione» *con le seguenti parole:* «salvo quelle previste dall'articolo 23, che sono di immediata applicazione».

35.14
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole: «salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34 che sono di immediata applicazione» *con le seguenti parole:* «salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 che sono di immediata applicazione».

35.15
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole: «salvo quelle previste dagli articoli 23,29 e 34 che sono di immediata applicazione» *con le seguenti parole:* «salvo quelle previste dagli articoli 23 e 34, 'che sono di immediata applicazione».

35.16
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole: «salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34 che sono di immediata applicazione» *con le seguenti parole:* «salvo quelle previste dagli articoli 29 e 34,

che sono di immediata applicazione».

35.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole «23,».

35.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sopprimere le parole «, 29».

35.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «29 e 34»*, con le seguenti:* «e 34».

35.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sopprimere le parole: «che sono di immediata applicazione».

1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 24/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
162ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche***

all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del***

contenimento della spesa pubblica

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato alcuni emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede alcuni chiarimenti in riferimento all'emendamento 1.1000,

osservando che la disposizione ivi prevista attribuisce contestualmente al Senato sia un ruolo generale di raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica sia la funzione di rappresentanza delle sole istituzioni territoriali. A suo avviso, sembra emergere una contraddizione logica tra le due attribuzioni.

Ritiene opportuno, inoltre, compiere un ulteriore approfondimento sulla composizione del nuovo Senato, così come risulterebbe dall'emendamento 2.1000. In considerazione del numero di membri previsto nella proposta dei relatori, potrebbe essere necessario riconsiderare il criterio di ripartizione dei seggi tra le Regioni, al fine di assicurare una maggiore proporzionalità e una più congrua rappresentatività.

Quanto all'esercizio del potere d'inchiesta, riconosciuto a entrambe le Camere dall'emendamento 16.1000, rileva che, per come è strutturata la norma, al Senato le minoranze potrebbero risultare non tutelate. Infatti, non è previsto che la Commissione d'inchiesta sia composta in modo da rispecchiare la proporzionalità dei Gruppi, come invece è previsto alla Camera dei deputati.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 26.1000, che rimette al Governo il potere di proporre l'attribuzione allo Stato della competenza su materie non riservate alla legislazione esclusiva, per tutelare l'interesse nazionale. Sarebbe più opportuno, a suo avviso, che tale iniziativa sia riservata al Parlamento.

Propone, infine, di modificare la clausola residuale, che attribuisce alle Regioni ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato: tale formulazione, infatti, potrebbe risultare vincolante, per il futuro, a fronte di eventuali nuovi ambiti di competenza attualmente non prevedibili.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) ritiene necessario che i relatori illustrino i loro emendamenti, per spiegare la *ratio* delle modifiche apportate al testo base, con particolare riferimento alla natura e alle funzioni del nuovo Senato. Da tali considerazioni, infatti, potrebbero derivare, in sede emendativa, scelte diverse in riferimento alla modalità di elezione dei componenti della seconda Camera e in ordine alle prerogative dei senatori.

La PRESIDENTE, relatrice, sottolinea che gli emendamenti da lei presentati insieme al relatore Calderoli sono volti a individuare nuove e più efficaci funzioni da attribuire al nuovo Senato che - proprio perché svincolato dal rapporto fiduciario con il Governo - potrà esercitare un controllo penetrante sull'attività delle pubbliche amministrazioni e sulle politiche pubbliche, nonché verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Proprio in ragione del ruolo che la seconda Camera è chiamata a svolgere, sia nel procedimento legislativo, sia nella scelta degli organi di garanzia, con particolare riguardo all'elezione del Capo dello Stato e dei giudici della Corte costituzionale, è opportuno che ai suoi componenti siano riconosciute le prerogative attualmente previste dall'articolo 68 della Costituzione. Queste, infatti, sono strettamente connesse - in ossequio al principio della separazione dei poteri - al libero esercizio della funzione di parlamentare.

Nel rispondere alle osservazioni del senatore Bruno, precisa, preliminarmente, che - in base alle proposte di modifica presentate dai relatori - le materie attinenti alle autonomie territoriali sono attribuite alla competenza bicamerale, o comunque inserite tra le materie sulle quali la Camera dei deputati può discostarsi dalle deliberazioni del Senato solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal modo, si intende proprio rafforzare il ruolo del Senato come luogo di raccordo e di rappresentanza delle istituzioni territoriali. In ogni caso, conviene sulla necessità di un ulteriore approfondimento al riguardo.

Con riferimento alla composizione del nuovo Senato, nel recepire i molteplici rilievi sulla presenza di 21 senatori di nomina presidenziale, osserva che, con l'emendamento 2.0.1000, si prevede che il Capo dello Stato può nominare non più di cinque senatori. Si intende così ovviare alle criticità derivanti dalla pluralità di fonti di legittimazione dei componenti della seconda Camera.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 10.0.1000, che introduce la possibilità di sottoporre le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di una Camera. L'emendamento è diretto a prevenire eventuali dubbi sulla legittimazione delle assemblee rappresentative, qualora sia dichiarata incostituzionale la legge con la quale sono state elette, come purtroppo accaduto a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

Con riferimento ai poteri d'inchiesta del Senato, rileva che allo stato non è ancora chiaro se, all'interno della Camera alta, i Gruppi saranno espressione delle rappresentanze territoriali o delle forze politiche nazionali. In ogni caso, saranno certamente valorizzate le esigenze di assicurare il massimo pluralismo e la più assoluta rappresentatività alle diverse articolazioni che comporranno la seconda Camera. Osserva, peraltro, che l'assenza di un rapporto fiduciario con il Governo consentirà di sottrarre l'esercizio del potere di inchiesta a logiche maggioritarie.

Infine, sottolinea la profonda rivisitazione, proposta con gli emendamenti dei relatori, del riparto di competenze tra Stato e Regioni, soprattutto al fine di prevenire il cospicuo contenzioso che si è prodotto a seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione, approvata nel 2001.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) esprime considerazioni critiche in riferimento alla scelta compiuta con l'emendamento 10.0.1000, che prevede un possibile vaglio preventivo della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi per l'elezione dei membri della Camera e del Senato. Paventa il rischio che il ricorso possa essere proposto, in modo strumentale, per fini di natura politica. Inoltre, la normativa non sarebbe esente dal rischio di impugnazioni successive. Peraltro, si determinerebbe un *unicum* nel panorama costituzionale europeo. Infatti, negli ordinamenti che lo prevedono, come quello francese, il ricorso preventivo di costituzionalità è esteso a tutte le tipologie di leggi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Mario Mauro. Infatti, ritiene necessario compiere ulteriori approfondimenti sul modello costituzionale definito dagli emendamenti dei relatori. Continuano infatti a restare irrisolte molteplici questioni, sulle quali sono state avanzate critiche da parte di diverse forze politiche, come è emerso sia durante la discussione generale sia nelle fasi successive dell'esame.

In particolare, ritiene assolutamente incoerente attribuire ad un organo composto secondo le modalità previste dall'emendamento 8.1000 funzioni di assoluto rilievo nel procedimento legislativo, nell'elezione degli organi di garanzia, come pure la possibilità di istituire Commissioni d'inchiesta, dotate degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa che gli emendamenti recepiscono in buona parte il contenuto dispositivo dell'ordine del giorno a sua firma, approvato dalla Commissione.

Si sofferma, preliminarmente, sul riconoscimento, anche ai componenti del nuovo Senato, delle garanzie previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, su cui sono state formulate numerose critiche sui mezzi di comunicazione. A tale proposito, sottolinea che tale previsione era contenuta oltre che nel suo ordine del giorno, anche nell'ordine del giorno presentato, e successivamente ritirato, dalla relatrice Finocchiaro. Inoltre, emendamenti in tal senso sono stati presentati da quasi tutti i Gruppi parlamentari.

Illustra, quindi, l'emendamento 4.1000, che attribuisce anche al Senato il potere di giudicare i titoli di ammissibilità dei propri componenti. Rileva, tuttavia, che, in caso di approvazione di una legge elettorale di ispirazione maggioritaria, sarebbe opportuno individuare un organo terzo che eserciti tale potere. Potrebbe essere valutata l'ipotesi di attribuire tale competenza ad una sezione specializzata della Corte costituzionale.

Quanto alle funzioni del nuovo Senato, rileva che le proposte di modifica dei relatori sono sostanzialmente volte ad ampliare l'elenco della materie per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. A tale proposito, ritiene auspicabile la previsione di un luogo di conciliazione per risolvere eventuali conflitti di competenza tra le due assemblee.

Con riferimento alla composizione del Senato, sottolinea l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nomina di non più di cinque senatori, che restano in carica per sette anni. Inoltre, osserva che - secondo quanto prevede l'emendamento 2.1000 - i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti di Regione non sono più membri di diritto del nuovo Senato, ma potranno farne parte solo se eletti dai rispettivi Consigli regionali.

Illustra, quindi, l'emendamento 25.1000, che ripristina il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, volto a reintrodurre, seppur in forme diverse e in base a nuovi presupposti, la possibilità di attribuire alle Regioni forme e condizioni particolari di autonomia.

Quanto all'emendamento 28.1000, osserva che la disposizione, tra l'altro, introduce, all'articolo 119 della Costituzione, il principio in base al quale il finanziamento delle funzioni pubbliche di Comuni, Città metropolitane e Regioni, anche attraverso il ricorso al fondo perequativo, sia assicurato sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno.

Inoltre, l'emendamento 26.1000 elenca dettagliatamente le materie riservate allo Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa regionale, al fine di prevenire eventuali conflitti di competenza.

Infine, si sofferma sull'emendamento 9.1000, che prevede un innalzamento del numero di firme necessarie per la presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare, da cinquantamila a trecentomila. Per evitare che tale norma possa prestarsi ad una interpretazione restrittiva degli istituti di democrazia diretta, ipotizza una ulteriore modifica, che - pur lasciando inalterato il numero di firme attualmente previsto - garantisca la discussione e la votazione in tempi certi delle proposte di iniziativa popolare, qualora esse siano sottoscritte da un numero particolarmente elevato di cittadini.

Nel rispondere alle osservazioni del senatore Bruno, osserva che le modifiche proposte dai relatori intendono rafforzare le funzioni di raccordo con le istituzioni territoriali assegnate al nuovo Senato. Con riferimento all'emendamento 26.1000, concorda sulla opportunità che anche con legge di iniziativa parlamentare possa essere attribuito allo Stato il potere di intervenire sulle materie riservate alla competenza legislativa regionale.

Infine, con riferimento alle osservazioni della senatrice Bernini, ritiene possibile che la previsione del ricorso preventivo alla Corte costituzionale sia estesa a tutte le leggi, purché siano individuati criteri rigorosi per l'impugnazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1429 E CONNESSI (REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE)

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) rileva che gli emendamenti presentati dai relatori modificano significativamente il testo adottato dalla Commissione. Pertanto, ribadisce la richiesta, già avanzata

con lettera formale indirizzata alla Presidente della Commissione, di posticipare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di giovedì 26 giugno.

La PRESIDENTE, pur consapevole che le ragioni sottese alla richiesta sono assolutamente comprensibili, ritiene necessario tenere anche conto dell'esigenza che l'esame in Commissione si concluda in tempi congrui. Pertanto, insiste sul termine precedentemente fissato e propone che possano essere presentati oltre il termine solo quei subemendamenti che recepiscono il contenuto di emendamenti già presentati al testo base.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni della senatrice De Petris, chiede che sia fissato un nuovo termine per tutti i subemendamenti.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur comprendendo l'esigenza di un termine congruo per la predisposizione dei subemendamenti, manifestata da alcuni Gruppi, ritiene preferibile non modificare la determinazione assunta, anche considerando che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che la discussione in Aula dei disegni di legge di riforma abbia luogo a partire da giovedì 3 luglio, pur nel presupposto che la Commissione abbia terminato i suoi lavori. Si potrebbe eventualmente prevedere solo una proroga di alcune ore.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta della senatrice Bisinella. Ribadisce che la Conferenza dei Capigruppo ha iscritto l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea per la data del 3 luglio, solo nel caso in cui la Commissione abbia concluso i propri lavori. In considerazione della complessità dell'argomento e dell'elevato numero di emendamenti presentati, ritiene ragionevole prevedere che sarà necessaria almeno una ulteriore settimana per completare l'esame in sede referente. La richiesta di una breve proroga del termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori appare pertanto condivisibile.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel ricordare che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea non è stato approvato all'unanimità, ritiene inaccettabile accelerare oltre misura i tempi della discussione. Sottolinea, inoltre, che la previsione di due differenti termini di presentazione dei subemendamenti, in ragione del loro contenuto, potrebbe essere oggetto di ulteriori discussioni. Insiste pertanto nella richiesta già avanzata.

La PRESIDENTE, nel rilevare l'assenza alla seduta odierna dei rappresentanti del Gruppo Nuovo Centrodestra, ritiene opportuno rinviare ogni decisione all'Ufficio di Presidenza, già convocato per domani, alle ore 14. Nel frattempo, propone di rinviare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 18 di domani, mercoledì 25 giugno.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno già diramato per la seduta di domani è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1428, rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429
Art. 1

1.1000
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere) - 1*. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".
Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Senato delle Autonomie" *con le seguenti:* "Senato della Repubblica"».

Art. 2

2.1000
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1*. L?articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
Settantaquattro senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro membri, in proporzione alla loro composizione.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d?Aosta/Vallée d?Aoste e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ne hanno uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall?ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."».

2.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma:

"I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

Art. 3

3.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

"1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dal regolamento, che stabilisce i casi di incompatibilità."».

3.0.1001

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 64 della Costituzione)

"1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari."».

Art. 4

4.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, lettera b)*, capoverso, sostituire le parole: «*Il Senato delle Autonomie verifica i titoli» *con le seguenti*: «Il Senato della Repubblica giudica dei titoli».

Art. 6

6.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo) - 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u)*, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."
».

Art. 9

9.1000
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "trecentomila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La discussione e la votazione finale delle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari".».

Art. 10

10.1000
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - *(Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione) - 1*. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da

rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento, tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. "».

10.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 73 della Costituzione)

"1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.".
2.All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:"La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma."».

Art. 11

11.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Rinvio delle leggi di conversione) - 1.* L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata."».

Art. 12

12.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, lettera d)*, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*
«Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.».

Art. 16

16.1000
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - *(Inchieste parlamentari) - 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria."».

Art. 17

17.1000
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che siano assicurati l'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato."».

Art. 25

25.1000
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Al comma 1, sostituire le parole: «il terzo comma è abrogato» *con le seguenti:* «il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata."».
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, sopprimere le parole da: "Con legge dello Stato" *fino a:* "articoli 118 e 119.".

Art. 26

26.1000
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. - *(Modificazioni all'articolo 117 della Costituzione) - 1.* L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema

valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro

attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".».

Art. 28

28.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione)* - *1.* L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 119. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".».

28.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "il Governo" sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta".».

Art. 30

30.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere del Senato delle Autonomie» *con le seguenti* :«previo parere del Senato della Repubblica».

1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (pom.) del 25/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
163ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale alcuni senatori hanno ribadito la richiesta, già avanzata anche con lettera formale, di posticipare a domani il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori. Al riguardo, comunica che non si è realizzato un consenso unanime sulla proposta. Per tale ragione, anche considerando gli orientamenti espressi dai rappresentanti dei Gruppi sulle fasi successive dell'esame, ritiene di poter sottoporre alla Commissione un programma di lavoro che tenga conto, da una parte, della necessità di assicurare tempi adeguati per gli opportuni approfondimenti e, dall'altra, dell'esigenza che l'esame possa procedere in tempi serrati e possa giungere alla sua conclusione in un termine congruo.

Propone, quindi, che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori riferiti al disegno di legge n. 1429, già fissato alle ore 18 di oggi, sia prorogato alle ore 11 di domani, giovedì 26 giugno, con l'intesa che nella seduta di domani, della quale propone la posticipazione alle ore 14,30, si esaurisca l'illustrazione dei subemendamenti.

Propone, inoltre, che la prossima settimana, oltre alle sedute ordinariamente dedicate ai lavori della

Commissione, sia convocata una seduta alle ore 16 di lunedì 30 giugno, nella quale inizierà la votazione degli emendamenti, nonché una seduta alle ore 10,30 di martedì 1° luglio. Nella seduta pomeridiana di martedì, convocata per le ore 14,30, saranno assunte decisioni circa la convocazione di ulteriori sedute, anche notturne.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 1428, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Quanto all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 4, invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da rapportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto.

In riferimento all'articolo 2, rileva che la materia "servizi e politiche attive per il lavoro" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia "tutela del lavoro", attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, al comma 2, segnala, alla lettera *a)*, la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione "caratteristiche osservabili". In riferimento alla lettera *c)*, osserva che la norma di delega, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, ne prevede il funzionamento mediante una clausola di invarianza di spesa, in tal modo indirettamente vincolando le risorse proprie delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa ad esse riconosciuta. Quanto alla lettera *e)*, appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera *p)*, con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro. In ordine alla lettera *f)*, rileva che il criterio di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c)*, agisce in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, così incidendo sull'autonomia ad esse riconosciuta in materia. Quanto alla lettera *g)*, evidenzia che il sistema di razionalizzazione degli uffici, così come definito dalle norme di delega, in particolare dalla precedente lettera *f)*, può determinare soppressioni e riorganizzazioni di amministrazioni o uffici regionali, con l'effetto di incidere direttamente sulle posizioni lavorative del personale degli uffici medesimi. In riferimento alla lettera *o)*, osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto di rango legislativo.

All'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, appare eccessivamente dettagliato, a suo avviso, il criterio ivi

previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di "dimezzare" il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, ritiene necessario sostituire il termine "dimezzare" con il termine "ridurre".

Quanto all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento. Alla lettera *b)*, segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si apre la discussione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che le criticità sottolineate dal relatore assumano un rilievo tale da giustificare che le osservazioni proposte siano formulate come condizioni. In particolare, reputa significativo il rilievo riferito alla disposizione di delega contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, in quanto la materia è chiaramente riconducibile alla competenza esclusiva generale delle Regioni. Anche le ulteriori considerazioni, volte a ribadire l'esigenza che l'intervento statale non violi l'autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni, appaiono di assoluto rilievo, come pure l'osservazione, riferito al comma 2, lettera *o)*, che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia compiuta con atto di rango legislativo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), nel ringraziare il relatore per l'articolata proposta di parere, ritiene necessario compiere un approfondimento su alcuni rilievi formulati. Infatti, a suo avviso, all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, potrebbe essere attenuata la denuncia della violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale, in quanto l'applicazione della clausola di invarianza della spesa, per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, potrebbe vincolare solo in modo indiretto - e quindi non necessariamente illegittimo - le risorse proprie delle Regioni.

Anche in riferimento alle lettere *f)* e *g)*, segnala che la riorganizzazione di amministrazioni o uffici regionali, eventualmente conseguente alla riduzione delle risorse finanziarie disponibili, sarebbe anch'esso solo un effetto indiretto delle determinazioni assunte con legge statale. Pertanto, a suo avviso, tale norma non appare, censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.

La senatrice LO MORO (*PD*), dopo aver espresso il suo ringraziamento per il lavoro compiuto dal relatore, si associa alle considerazioni del senatore Pagliari. Peraltro, è stata considerata costituzionalmente coerente la legislazione nazionale, anche recente, che recava interventi di riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali.

Inoltre, invita il relatore a riformulare l'osservazione relativa all'articolo 2, comma 2, lettera *o)*,dal momento che, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è necessario un atto di rango legislativo, purché però si tratti di un atto di natura normativa.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il rilievo all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge delega dovrebbe essere formulato come condizione. A suo avviso, infatti, si configura chiaramente una violazione dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito, riformula la proposta di parere.

In particolare, quanto alla lettera *c)*, l'osservazione può limitarsi ad un invito a formulare la norma di delega in modo tale che, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, sia salvaguardata

l'autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni.

Con riferimento alle lettere *f)* e *g)*, potrebbe essere sufficiente segnalare che la razionalizzazione di enti e uffici, derivante dall'esigenza di assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c)*, non agisca in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni.

Infine, alla lettera *o)*, propone di osservare che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia compiuta con un atto normativo.

La PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta pomeridiana di domani il voto sulla proposta di parere, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.

La PRESIDENTE informa che il senatore Dalla Zuanna ha ritirato gli emendamenti a propria firma 3.0.34, 8.130, 8.131, 16.26, 17.53, 22.0.7, 23.0.10, 26.8, 31.0.11, 31.29 e che il senatore Maran ha ritirato gli emendamenti a propria firma 1.295, 1.520, 1.523, 2.8, 2.124, 2.157, 2.158, 2.245, 2.312, 6.13, 8.66, 10.126, 10.127, 10.243, 26.188, 26.428, 26.429, 28.99, 30.0.25. Informa inoltre che la senatrice Montevecchi ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 5.21 e 5.118.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) evidenzia che, negli emendamenti presentati dai relatori, non è stata recepita la modifica relativa alla elezione diretta dei componenti del nuovo Senato, che pure era presente fra le linee di indirizzo enunciate nell'ordine del giorno presentato dal relatore Calderoli. Ritiene che tale aspetto debba essere ulteriormente approfondito, essendo dirimente rispetto alle prerogative dei senatori e alle funzioni della seconda Camera.

A tale riguardo, nel ribadire che per il Movimento 5 Stelle l'elezione a suffragio universale e diretto dei componenti del Senato è di assoluto rilievo, chiede al relatore Calderoli se vi sia la disponibilità, da parte dei relatori e del Governo, ad accogliere gli emendamenti presentati in tal senso. Peraltro, risulta,

da notizie di stampa, che su questo aspetto sarebbe in corso un'interlocuzione fra esponenti di Forza Italia e rappresentanti del Governo.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa di non avere notizie in merito, al di là di quanto riferito dalla stampa.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) rileva che l'eventuale approvazione della riforma costituzionale, prima del termine della legislatura, potrebbe recare criticità fino a compromettere il funzionamento e la stabilità delle istituzioni. Di tale evenienza non sembra che si sia tenuto conto nella fase di presentazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE conviene sulla necessità di prevedere norme transitorie coerenti, in grado di garantire il funzionamento delle istituzioni. I relatori si sono riservati sul punto un maggiore approfondimento.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 26 giugno, già prevista per le ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno, già diramato per la seduta di domani, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1428, nonché del disegno di legge n. 1541, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, per l'esame dei presupposti costituzionali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 2, lettera *a),* numero 4, si invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da rapportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto;
- all'articolo 2, si rileva che la materia "servizi e politiche attive per il lavoro" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia "tutela del lavoro", attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, al comma 2, si segnala: alla lettera *a),* la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione "caratteristiche osservabili"; alla lettera *c),* si invita a formulare la norma di delega in modo tale che, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, sia in ogni caso salvaguardata l'autonomia finanziaria e organizzativa riconosciuta alle Regioni; alla lettera *e),* appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera *p)*, con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro; alle lettere *f)* e *g),* il sistema di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c),* non agisca in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, salvaguardando l'autonomia ad esse riconosciuta in materia; alla lettera *o),* si osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto normativo;
- all'articolo 3, comma 2, lettera *a),* appare eccessivamente dettagliato il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di "dimezzare" il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, si ritiene necessario sostituire il termine "dimezzare" con il termine "ridurre";
- all'articolo 5, comma 2, lettera *a),* appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento; alla lettera *b),* si segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 26/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2014
164ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e Scalfarotto e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La PRESIDENTE comunica che è stata presentata dal senatore Endrizzi ed altri una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'illustrare la proposta di parere da lui presentata insieme ad altri

senatori, richiama tutti i rilievi critici formulati dal senatore Palermo, i quali però, a suo avviso, devono coerentemente condurre all'espressione di un parere contrario.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce che la proposta di parere non ostativo, con particolare riferimento alla delega contenuta nell'articolo 2, discende dal presupposto che l'intervento legislativo statale sia ricondotto alla materia "tutela del lavoro", attribuita alla competenza concorrente, dal momento che sulle politiche attive per il lavoro - come espressamente affermato nella proposta di parere - le Regioni hanno competenza legislativa generale esclusiva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con osservazioni, proposto dal relatore Palermo nella seduta di ieri, mercoledì 25 giugno.

Pertanto, la proposta di parere alternativo risulta preclusa.

(1541) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea***

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge n. 91 del 2014, composto di 35 articoli, suddivisi in tre capi. Esso reca un complesso di interventi volti a far fronte a necessità e urgenze in ambiti diversi, al fine di affrontare la contingente situazione economica e le sue conseguenze occupazionali.

Il Capo I reca disposizioni per il rilancio del settore agricolo. In particolare, sono proposti interventi in materia di controlli sulle imprese agricole, di potenziamento dell'istituto della diffida in campo agroalimentare e di rilancio del settore vitivinicolo. Sono previsti, inoltre, interventi per il sostegno del *made in Italy*, misure per la sicurezza alimentare dei cittadini e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP, nonché norme di carattere fiscale a favore delle imprese agricole condotte dai giovani e incentivi per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli che, insieme alla previsione di deduzioni IRAP per determinati contratti a tempo determinato, sono diretti a favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Il Capo II contiene disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si dispongono, infatti, interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, misure straordinarie per l'esecuzione di interventi urgenti al fine di mitigare il rischio idrogeologico nel territorio nazionale, nonché misure per la protezione di specie animali a rischio di estinzione e per l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre. Sono previsti, inoltre, interventi per la riduzione dell'inquinamento da ozono e da onde elettromagnetiche e per il controllo e la verifica degli impianti termici civili. In materia di tutela ambientale, il decreto introduce altresì procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza del suolo e per il recupero di rifiuti anche radioattivi, nonché norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per gli scarichi in mare. È introdotta anche una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010. Altre norme sono introdotte al fine di superare le censure mosse dalla

Commissione europea in tema di valutazione di impatto ambientale.

Il Capo III reca disposizioni urgenti per le imprese. In particolare, è previsto un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sono apportate modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) e sono introdotte misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese. Sono previsti anche interventi in materia di emissioni di obbligazioni societarie e a favore del credito alle imprese. Altre disposizioni riguardano il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, la rimodulazione dell'erogazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, nonché del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato. Sono introdotte una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si segnalano, infine, le misure di razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti, volte a eliminare complicazioni procedurali e rallentamenti nella procedura di spesa.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) sottolinea che le numerose disposizioni in esame, benché siano tutte dirette ad accrescere la competitività, presentano un carattere estremamente eterogeneo. Peraltro, di molte norme non si ravvisa il carattere di necessità e urgenza, in quanto destinate a produrre effetti pratici differiti nel tempo, in violazione di quanto stabilito con la legge n. 400 del 1988, la quale prevede che il decreto-legge debba contenere misure di immediata applicazione.

A titolo esemplificativo, richiama l'articolo 5 del decreto-legge che, al comma 2, prevede incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli a partire dal 2015, nonché l'articolo 26, comma 3, che riduce la tariffa incentivante per la produzione di energia a decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno. Si tratta, peraltro, di un intervento normativo retroattivo, che incide su rapporti di durata già esistenti.

Non può essere ritenuta necessaria e urgente neanche la modifica in materia di principi contabili internazionali, apportata con l'articolo 20, comma 2, volta a definire, con norma di rango legislativo, il ruolo e le funzioni dell'organismo italiano di contabilità.

Infine, dopo aver rilevato un possibile conflitto fra le nuove disposizioni riferite al settore energetico e i principi della Carta europea dell'energia, annuncia un voto contrario.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) sottolinea che il carattere di elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame. Sarebbe opportuno, pertanto, un ulteriore approfondimento.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) osserva che le misure contenute nel provvedimento sono eccessivamente eterogenee, come peraltro già emerge dal titolo. Sarebbe stato preferibile suddividere tali norme in più decreti-legge, in relazione al settore interessato dagli interventi di rilancio della competitività e dal differente grado di necessità e urgenza degli stessi. Il provvedimento, infatti, riguarda materie molto diverse, ad esempio il comparto agricolo e quello energetico, la tutela ambientale e l'edilizia scolastica.

Ricorda che la Corte costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge ed ha considerato quel requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione.

In proposito, manifesta alcune perplessità sulla scelta, compiuta dal Capo dello Stato, di autorizzare la presentazione alle Camere di un decreto-legge, che appare in contrasto con le caratteristiche e i requisiti più volte richiamati dallo stesso Presidente della Repubblica in tema di decretazione d'urgenza.

Annuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) formula osservazioni critiche sul ricorso, anche da parte dell'attuale Governo, nonostante gli impegni assunti, ad adottare atti con forza di legge, in assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Inoltre, sottolinea l'adozione di misure prive di una visione complessiva, riguardanti settori differenti, che peraltro necessitano di ulteriori interventi. Ad esempio, negli ultimi anni sono state più volte reiterate le norme relative alla produzione della mozzarella di bufala campana, gli incentivi per il lavoro nel settore agricolo e in materia di energia, le misure urgenti per mitigare il rischio idrogeologico.

Rileva che alcune disposizioni non possono essere condivise neanche nel merito: piuttosto che disciplinare in modo compiuto il sistema dei controlli ambientali, si adottano procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati da rifiuti anche radioattivi. Dichiara, quindi il proprio voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, evidenzia l'assenza di omogeneità del provvedimento, che riguarda settori diversi, i quali risultano regolati in modo spesso confuso, a causa della adozione di misure soltanto parziali.

Rileva, inoltre, che alcune disposizioni non sembrano essere assistite dai requisiti di straordinaria necessità e urgenza e appaiono censurabili anche nel merito. In particolare, considera inopportuno che le misure per la crescita siano adottate attraverso il finanziamento di fondi, in quanto soluzioni di tale natura, già praticate in passato, hanno dimostrato di non essere efficaci.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli***

articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

La PRESIDENTE informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*), nell'illustrare alcuni subemendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori, ritiene condivisibili le modifiche introdotte dai relatori con riferimento alle funzioni del Senato e al riparto di competenze tra Stato e Regioni. Tuttavia, reputa necessaria una ulteriore riflessione sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica, per evitare che su quest'ultima possa avere un ruolo determinante la forza politica che ottiene la maggioranza dei seggi alla Camera dei deputati. Tale evenienza si determinerebbe, in particolare, nell'ipotesi in cui la Camera dei deputati fosse eletta con un sistema fortemente corretto in senso maggioritario, come previsto dalla legge elettorale già approvata dalla Camera. Inoltre, l'effetto potrebbe essere ulteriormente aggravato qualora il numero dei senatori fosse sensibilmente ridotto.

Pertanto, con i subemendamenti 17.1000/3 e 17.1000/10, propone, rispettivamente, di ampliare da tre a cinque il numero dei delegati regionali che, per ciascuna Regione, partecipano all'elezione del Capo dello Stato e di elevare il *quorum* previsto dopo il terzo scrutinio, prevedendo la maggioranza assoluta solo dal sesto scrutinio.

In secondo luogo, ritiene opportuno ampliare le possibilità di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica, al fine di ovviare alla crisi di rappresentanza del sistema dei partiti. A tal fine, potrebbe essere utile anche il ricorso a strumenti tecnologicamente avanzati. Con il subemendamento 9.1000/8, si riduce da trecentomila - come proposto dai relatori - a centocinquantamila il numero di firme necessario per la presentazione di disegni di legge d'iniziativa popolare. Inoltre, si stabilisce che il disegno di legge, qualora non sia esaminato entro sei mesi, sia sottoposto a *referendum* propositivo, che risulta valido se vi ha partecipato la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) illustra le proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, soffermandosi, in primo luogo, sul subemendamento 1.1000/6, che attribuisce alla Camera dei deputati la denominazione di "Assemblea Nazionale". Ritiene che tale modifica non sia importante solo per ragioni nominalistiche, ma rappresenti un elemento fondamentale della riforma, volta a delineare una bicameralismo differenziato, che prevede solo una camera titolare del rapporto di fiducia con il Governo e l'altra rappresentativa degli interessi delle autonomie territoriali nel processo legislativo.

Quanto alla composizione del nuovo Senato, osserva che la proposta dei relatori, delineando una medesima fonte di legittimazione per tutti i futuri senatori, rappresenta un significativo miglioramento rispetto al disegno di legge governativo.

Sempre in merito alla composizione, segnala la proposta emendativa 2.1000/43, con la quale si prevede che la ripartizione dei seggi avvenga su base proporzionale, senza considerare il premio di maggioranza che, in quanto strumento volto a garantire la governabilità, non è riferibile al nuovo Senato, non più titolare del rapporto fiduciario con il Governo.

A proposito della proposta emendativa 2.1000/60, ritiene che la riduzione a due del numero minimo di senatori per ogni Regione consenta di tenere in maggiore considerazione la diversa consistenza demografica dei territori, rendendo così più marcato il criterio proporzionale di riparto dei seggi.

Quanto alle modalità di elezione dei senatori, sottolinea che la proposta presentata dal proprio Gruppo, con il subemendamento 2.1000/49, prevede l'elezione diretta dei senatori contestualmente al rinnovo dei Consigli regionali, soprattutto in ragione delle penetranti funzioni legislative che, seppure in forma attenuata, la seconda camera continua a svolgere, con particolare riguardo ai procedimenti di revisione costituzionale.

Con il subemendamento 2.100/47 è prevista la possibilità per i consiglieri regionali di eleggere senatori anche al di fuori dei Consigli stessi.

Con il subemendamento 3.0.1001/4 è estesa anche ai diritti dell'opposizione la funzione di garanzia riconosciuta al Regolamento della Camera dei deputati, al fine di favorire un sistema bipolare più marcato rispetto a quello già sperimentato.

In riferimento alle proposte di legge di iniziativa popolare, con il subemendamento 9.1000/13 si intende garantire, con i regolamenti parlamentari, l'avvio e la conclusione dell'esame, più ancora che la discussione e la votazione finale, come previsto dai relatori.

Illustra, quindi, i subemendamenti 8.1000/62 e 8.1000/64, che escludono un *iter* legislativo aggravato in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, nonché in materia di potere sostitutivo del Governo.

Nell'illustrare la proposta emendativa 8.1000/72, osserva che la previsione di una procedura aggravata per l'approvazione della legge di bilancio e del rendiconto consuntivo dello Stato non appare coerente con il carattere proprio di questo tipo di provvedimenti, nei quali è coinvolta direttamente la responsabilità politica della maggioranza parlamentare, nel suo rapporto con il Governo.

A proposito del subemendamento 26.1000/34, sottolinea la necessità di comprendere, nell'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato, anche la tutela e la sicurezza del lavoro, al pari del tema della previdenza, al quale risultano strettamente connesse.

In merito alla concessione di ulteriori spazi legislativi alle Regioni, segnala l'opportunità di introdurre una clausola di supremazia "a geometria variabile", capace cioè di operare in modo differenziato da Regione a Regione.

Ritiene, infine, che nel testo costituzionale sia opportuno chiarire che la definizione dei costi e dei fabbisogni *standard* sia uniformata a criteri di efficienza, così come indicato nel subemendamento 28.1000/13.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), nell'illustrare i criteri ai quali si sono ispirate le proposte emendative da lei sottoscritte, si sofferma sulla necessità di recupero della capacità rappresentativa del nuovo Senato che, a suo avviso, non può prescindere dal legame con il corpo elettorale.

Rileva, inoltre, che i tempi accelerati con i quali si sta esaminando la riforma costituzionale non consentono una riflessione adeguata, né una reale condivisione con i cittadini, forse più interessati alla riduzione del numero dei parlamentari che non ad un intervento così radicale sulle modalità di elezione dei componenti del Senato.

In merito alla modalità di elezione del Presidente della Repubblica, dopo aver osservato che la proposta dei relatori potrebbe creare situazioni imprevedibili, illustra l'emendamento 17.1000/7, volto a garantire la parità di genere - formula più efficace dell'equilibrio di genere - nella composizione delle delegazioni regionali. Ritiene, inoltre, che la previsione costituzionale di una elezione a maggioranza assoluta dopo il terzo scrutinio possa essere modificata, come proposto dai subemendamenti 17.1000/8 e 17.1000/15.

Si sofferma, quindi, sul criterio della parità di responsabilità nel processo legislativo, segnalando come il bicameralismo paritario abbia più volte, anche in tempi recenti, dimostrato di consentire una necessaria riflessione e una adeguata ponderazione delle scelte legislative. A tale riguardo, osserva che il rallentamento dell'attività decisionale del Parlamento non è determinato dalla dialettica bicamerale, che consente invece un intervento normativo più meditato.

Pur apprezzando l'intervento emendativo dei relatori, finalizzato ad attribuire al Regolamento della Camera dei deputati la funzione di garanzia dei diritti delle minoranze, rileva che questa proposta appare, a suo avviso, in contraddizione con il principio ispiratore del disegno di legge governativo.

Infine, in merito alla previsione di un aumento del numero delle firme richieste per le proposte legislative di iniziativa popolare, reputa tale proposta non coerente con la volontà, almeno dichiarata, di un maggiore coinvolgimento dei cittadini. In proposito, sarebbe invece opportuno introdurre nella Costituzione una previsione sui tempi di discussione delle iniziative legislative popolari, così come previsto da alcune proposte emendative a sua firma.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) rileva che, nonostante i relatori - con le loro proposte di modifica - abbiano ripristinato la denominazione di Senato della Repubblica, ampliandone le funzioni, non è ancora risolto il problema della fonte di legittimazione dei suoi componenti. Ribadisce, al riguardo, la necessità che la seconda Camera sia comunque eletta a suffragio universale diretto e con sistema proporzionale. Solo in questo modo, essa, in quanto realmente rappresentativa, potrebbe qualificarsi come organo idoneo a esercitare, nell'ordinamento costituzionale, funzioni di garanzia e di controllo, in tal modo assicurando, pur in un quadro istituzionale profondamente mutato, l'equilibrio fra i poteri.

Dopo aver ribadito che l'elezione diretta dei senatori è questione assolutamente centrale per il suo Gruppo, critica la previsione di collegare il rinnovo della seconda Camera alle elezioni regionali, in quanto ciò determinerebbe una composizione instabile del Senato, con effetti critici sul procedimento legislativo, in particolare in riferimento all'esame delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

Quanto alle funzioni, ritiene che il Senato, non essendo condizionato da un vincolo fiduciario con il Governo, debba esercitare in via esclusiva il potere d'inchiesta e di controllo sull'operato dell'Esecutivo, nonché approvare le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea. Sarebbe opportuno, inoltre, prevedere che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere in materie che coinvolgono i diritti politici e di libertà, come pure sulle leggi elettorali. Al Senato, inoltre, dovrebbe essere riservato il giudizio sulla corretta applicazione della cosiddetta "clausola di supremazia", a tutela dell'interesse delle Regioni.

Ritiene non condivisibile l'innalzamento del numero delle firme richieste per la presentazione dei disegni di legge d'iniziativa popolare, in quanto tale misura sembra scoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita politica attraverso gli strumenti di democrazia diretta.

Con riferimento al Titolo V, precisa che le proposte di modifica di cui è firmataria sono dirette a riordinare il riparto di competenze tra Stato e Regioni, contrastando le spinte neocentraliste presenti nel testo base, che non risultano sufficientemente corrette dagli emendamenti dei relatori. In particolare, è surrettiziamente introdotta, per alcune materie, la competenza concorrente, attraverso l'uso della locuzione "disposizioni generali e comuni" nell'elenco delle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di una ulteriore riflessione riguardo alla competenza in materia di istruzione e ordinamento scolastico, propone che sia attribuita alle Regioni la sola conservazione e promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, al fine di evitare conflitti di competenza con lo Stato.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) valuta positivamente le modifiche proposte dai relatori, in quanto esse attribuiscono un carattere più organico al progetto di superamento del bicameralismo paritario. Auspica, tuttavia, che il confronto in sede parlamentare consenta un ulteriore affinamento del testo. Infatti, pur ritenendo che nel nuovo sistema istituzionale non sia presente alcun rischio di una eccessiva prevaricazione da parte della maggioranza, ritiene opportuno bilanciare gli interventi tesi a favorire la governabilità con un adeguato sistema di contrappesi, soprattutto in riferimento alla elezione del Presidente della Repubblica. Inoltre, ritiene necessario che tutte le leggi di revisione costituzionale - non le altre leggi costituzionali - siano sottoposte a *referendum* confermativo.

Si sofferma, quindi, su alcune proposte di modifica delle quali è firmatario insieme ad altri senatori. In particolare, il subemendamento 26.1000/46 propone di modificare, all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, l'espressione "disposizioni di principio", sostituendola con l'altra "disposizioni generali e comuni", allo scopo di circoscrivere il potere legislativo delle Regioni di incidere sulle forme associative dei Comuni.

Inoltre, con il subemendamento 26.1000/107, si propone che la funzione legislativa sia esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni, o per materie e funzioni

omogenee. In tal modo, si potrà disporre di un quadro normativo più chiaro, con ricadute positive sull'efficienza del sistema istituzionale.

Infine, illustra la proposta di modifica 26.1000/111, con la quale si riconduce al potere parlamentare, eventualmente sulla base di un progetto di legge del Governo, l'esercizio della clausola di salvaguardia per la tutela dell'unità della Nazione.

La senatrice GATTI (*PD*) illustra alcune delle proposte di modifica di cui è firmataria insieme ad altri senatori. In primo luogo, ritiene opportuna una diminuzione del numero dei deputati, sia per ragioni di efficienza dell'organo, sia al fine di un più corretto equilibrio complessivo del sistema, soprattutto in sede di elezione degli organi di garanzia. Pertanto, i subemendamenti 1.1000/65 e 1.1000/66, prevedono, rispettivamente, che il numero dei deputati sia ridotto a 315 o a 470.

Il subemendamento 2.1000/1 introduce, anche per il Senato, l'elezione diretta, su base regionale e con la garanzia del rispetto della parità di genere. Inoltre, nel ritenere condivisibile la riduzione del numero dei senatori a cento, rileva tuttavia l'esigenza che tale composizione sia integrata dai sei rappresentanti eletti all'estero: a suo avviso, proprio nella seconda Camera, che non è vincolata dal rapporto fiduciario con il Governo e non ha competenza nell'approvazione delle leggi di bilancio, può essere valorizzata la rappresentanza degli italiani residenti all'estero.

Ritenendo non opportuno che questioni sensibili - quali la condizione giuridica dello straniero, i rapporti con la Chiesa e le altre confessioni religiose, le libertà personali, nonché i diritti politici e sindacali - siano nella disponibilità della maggioranza politica, propone che su tali materie la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere, come previsto dal subemendamento 8.1000/1.

Infine, il subemendamento 9.1000/1 propone di diminuire a centomila il numero delle firme richieste per la presentazione dei disegni di legge d'iniziativa popolare, al fine di incoraggiare l'uso degli istituti di democrazia diretta.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nell'esprimere apprezzamento per il recepimento di buona parte delle linee di indirizzo enunciate nell'ordine del giorno del senatore Calderoli, si sofferma su alcuni subemendamenti, volti ad affinare ulteriormente il testo risultante dalle proposte di modifica dei relatori.

In primo luogo, esprime perplessità sull'attribuzione di funzioni legislative a esponenti delle istituzioni territoriali, che solitamente svolgono funzioni amministrative. Pertanto, con il subemendamento 2.1000/61, propone di ridurre il numero dei senatori a due per ogni Regione, salvo che per quelle di minori dimensioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono un solo senatore.

Quanto alle garanzie previste dall'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione, propone che sia estesa anche ai senatori solo la richiesta di autorizzazione, alla camera di appartenenza, dei provvedimenti di perquisizione personale o domiciliare, come previsto nel subemendamento 6.1000/13.

Al fine di risolvere conflitti fra le due Camere nel procedimento legislativo, il subemendamento 8.1000/56 prevede l'istituzione di un comitato paritetico, composto da ventuno deputati e ventuno senatori, che esamini le proposte di modifica approvate dal Senato a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei componenti.

Dopo avere espresso perplessità sulla scelta, compiuta dai relatori, di aumentare il numero delle firme richieste per i disegni di legge d'iniziativa popolare, ritiene opportuno che, in tal caso, sia quanto meno garantito l'esame di tali proposte. Inoltre, al fine di valorizzare la partecipazione dei cittadini, con il subemendamento 9.1000/11, si prevede che, qualora le Camere abbiano approvato il disegno di legge senza accoglierne i principi essenziali, questo è successivamente sottoposto a *referendum* popolare deliberativo.

Illustra, quindi, il subemendamento 17.1000/2, che assicura l'equilibrio di genere e la tutela delle

minoranze in sede di elezione del Presidente della Repubblica.

Con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, richiama il contenuto del subemendamento 26.1000/93, con il quale si intende precisare che la potestà legislativa attribuita alle Regioni dal terzo comma del nuovo articolo 117 sia esercitata in forma esclusiva. Il subemendamento 26.1000/99, invece, assegna alle Regioni anche la competenza in materia di promozione della tutela sociale. Infine, i subemendamenti 26.1000/122 e 26.1000/112 limitano l'applicazione della clausola di salvaguardia da parte dello Stato, prevedendo che questo possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva in una o più Regioni e, comunque, per un periodo di tempo limitato.

Quanto all'articolo 119 della Costituzione, con il subemendamento 28.1000/6 si introduce un criterio di conformità ai principi di coordinamento della finanza pubblica per l'applicazione di tributi ed entrate proprie da parte di Comuni, Città metropolitane e Regioni, mentre con il subemendamento 28.1000/6 si precisa che il riferimento ai fabbisogni *standard* sia finalizzato a garantire migliori livelli di efficienza.

Infine, propone che, nel ripristinare la denominazione di Senato della Repubblica, si mantenga comunque un riferimento alle autonomie, al fine di esaltare il ruolo di raccordo della seconda camera con le istanze dei territori.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene condivisibile l'impianto della riforma proposta dal Governo, che gli emendamenti dei relatori hanno ulteriormente affinato. A suo avviso, infatti, il disegno di legge costituzionale è in linea con gli auspici espressi dal Presidente della Repubblica, all'atto del suo insediamento, circa il carattere di assoluta priorità delle riforme costituzionali.

Con riferimento alla elezione del Capo dello Stato, illustra il subemendamento 17.1000/16, con cui si richiede una maggioranza qualificata dei due terzi fino al quinto scrutinio, al fine di tutelare le minoranze, soprattutto qualora sia approvata una legge elettorale caratterizzata da una torsione fortemente maggioritaria. Sottolinea, inoltre, che la previsione di un più ampio numero di delegati regionali è coerente con l'esigenza di riequilibrio rispetto alla rappresentanza politica.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra il subemendamento 6.1000/4, che prevede la soppressione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione. Ritiene, infatti, che debba essere conservato solo l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, istituto di assoluto rilievo per garantire il libero svolgimento del mandato parlamentare. Al contrario, l'autorizzazione all'arresto, alle perquisizioni e alle intercettazioni costituisce ormai un retaggio del passato. A suo avviso, nella Costituzione del 1948, si rese necessario prevedere tale istituto, al fine di tutelare le forme di opposizione politica e sociale, in un contesto che risentiva ancora gli effetti della dittatura fascista. Il complesso delle garanzie costituzionali riconosciute attualmente a tutti i cittadini e le modifiche introdotte nel processo penale rendono oggi non più necessaria una tutela di questo tipo, che è percepita sempre più come un sostanziale privilegio in favore dei parlamentari.

In alternativa, con il subemendamento 6.1000/8, propone che - in caso di diniego dell'autorizzazione da parte della camera di appartenenza del parlamentare - sia ammesso ricorso a una sezione della Corte costituzionale. A tale proposito, ricorda che un'analoga soluzione è prospettata nel disegno di legge n. 261, d'iniziativa della senatrice Finocchiaro ed altri. Ritiene che l'attribuzione della decisione alla Corte costituzionale, solo in ultima istanza, consenta di rispettare l'autonomia delle Camere, evitando peraltro che la Corte sia investita di un numero eccessivo di ricorsi. Chiede, quindi, di aggiungere la propria firma al subemendamento 6.1000/12, di contenuto sostanzialmente analogo al disegno di legge n. 261.

Sisofferma, quindi, sul subemendamento 4.1000/1, che modifica l'articolo 66 della Costituzione, prevedendo che ciascuna Camera - nel verificare i titoli di ammissione dei suoi componenti - controlli anche le cause di conflitto di interessi, oltre che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Anche in questo caso, contro le decisioni di ciascuna Camera è prevista la possibilità di ricorrere ad una sezione

della Corte costituzionale istituita a tale scopo. Sottolinea, infine, che è preferibile la formulazione adottata dal testo base, che attribuisce al Senato un ruolo di mera verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti, piuttosto che quella introdotta con l'emendamento dei relatori 4.1000, che prevede che il Senato giudichi i titoli di ammissione.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritiene che il dibattito pubblico si sia concentrato quasi esclusivamente sulle modalità di elezione dei componenti del Senato, trascurando aspetti ben più determinanti quali la modifica del riparto di competenze legislative fra lo Stato e le Regioni e il tema degli equilibri costituzionali complessivi, una volta definito il passaggio dal bicameralismo paritario ad una nuova forma di bicameralismo differenziato. A suo avviso, sarebbe stata necessaria una più approfondita riflessione sugli effetti che la riforma può produrre sull'architettura costituzionale, con particolare riguardo al ruolo del Presidente della Repubblica.

In particolare, nel condividere le considerazioni del senatore Migliavacca, richiama l'attenzione sulla stretta connessione esistente tra la modalità di elezione del Capo dello Stato e il carattere spiccatamente maggioritario della riforma della legge elettorale, approvata dalla Camera dei deputati. Infatti, a fronte dell'attuale configurazione tripolare del sistema politico italiano, una legge elettorale orientata in senso fortemente maggioritario potrebbe produrre effetti distorsivi sulla rappresentanza, consegnando ad una delle tre minoranze non solo la maggioranza assoluta dei seggi della Camera dei deputati e dunque il Governo, ma anche la possibilità di eleggere il Presidente della Repubblica che, nell'ordinamento italiano, non è il capo di una maggioranza, ma un motore di equilibrio dell'intero sistema.

Considerando che il numero dei senatori viene significativamente ridotto, da 315 a 100, può prospettarsi con eccessiva facilità il rischio che il vincitore delle elezioni politiche sia in condizione, in modo autosufficiente, di eleggere il Presidente della Repubblica, così da alterare le funzioni arbitrali che - nella nostra Costituzione, come in tutte le forme di governo parlamentari - sono attribuite alla suprema carica dello Stato.

La soluzione, proposta con i subemendamenti 17.1000/3 e 17.1000/10, volta ad ampliare da tre a cinque il numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del capo dello Stato e di innalzare il *quorum* per gli scrutini successivi al terzo, mira a correggere, attenuandoli, quegli effetti distorsivi prima richiamati, pur non eliminandoli completamente. A questo proposito, sarebbe dunque opportuno ridurre il numero dei deputati, anche per garantire una maggiore funzionalità della Camera politica. In alternativa, potrebbe essere ulteriormente ampliato il collegio elettorale chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica, in modo tale che il numero dei delegati regionali sia più equilibrato e proporzionato rispetto a quello dei parlamentari.

A suo avviso, ogni tentativo di riformare l'architettura istituzionale deve sempre tenere conto del sistema di complessi equilibri fra i poteri per evitare una situazione che, almeno dal punto di vista tecnico, potrebbe configurarsi come una sorta di "dittatura della maggioranza". Infatti, nel momento in cui si interviene sul sistema parlamentare e sul bicameralismo, si incide comunque - seppur indirettamente - sulla forma di governo, un nodo centrale che è rimasto incoerentemente sullo sfondo e che invece sarebbe necessario affrontare contestualmente alla riforma del bicameralismo e a quella della legge elettorale. Occorre, pertanto, agire con estrema cautela, dal momento che la torsione maggioritaria impressa a un sistema non più bipolare, ma tripolare, unita ad una modifica così significativa al modello parlamentare, può causare esiti imprevisti ed effetti significativi sulla tenuta del sistema democratico rappresentativo, a vantaggio di una possibile deriva di carattere plebiscitario, in conseguenza della quale il vincitore delle elezioni non solo governa, ma detiene, controlla ed elegge anche gli organi di garanzia. Per tale ragione, anche considerando le caratteristiche proprie della storia politica e istituzionale italiana, appare quanto mai urgente una riconsiderazione di alcuni aspetti del testo base di riforma, con particolare riguardo alle modalità di elezione del Capo dello Stato. E' necessario che il Presidente della Repubblica conservi il suo carattere *super partes*, in quanto chiamato a regolare il corretto rapporto fra gli organi dello Stato, intervenendo nelle fasi politiche più critiche,

quando entrano in crisi gli organi titolari dell'indirizzo politico. Per svolgere queste funzioni di garanzia, è necessario che il Capo dello Stato sia eletto con il coinvolgimento quanto più ampio possibile delle forze di minoranza. Se le forze politiche non sono in grado di affrontare e risolvere questi nodi, a suo avviso sarebbe più coerente e responsabile affrontare, insieme alla riforma del bicameralismo e alla legge elettorale, anche il tema della forma di governo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che l'attuale contrapposizione tra le forze politiche impedisce ogni forma di dialogo. Pertanto, a suo avviso, non è opportuno prospettare riforme tanto radicali, che investono la forma di Stato e la forma di governo. Il procedimento di revisione costituzionale in atto è condizionato, a suo avviso, dall'assoggettamento a logiche di partito, che impediscono un confronto costruttivo. Infatti, le modifiche apportate dai relatori non hanno mutato un impianto su cui sono state formulate, non solo in sede parlamentare, numerose osservazioni critiche.

In particolare, ribadisce che, per il Movimento 5 Stelle, è imprescindibile l'elezione diretta dei senatori, proprio in ragione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, tra le quali sottolinea la partecipazione all'elezione del Presidente della Repubblica che, nelle forme di governo parlamentari, svolge funzioni di garanzia e di equilibrio istituzionale. Inoltre, poiché il Senato non esprime la fiducia al Governo, dovrebbe essere adottato, per l'elezione dei suoi membri, un sistema proporzionale, proprio al fine di garantire quanto più possibile l'espressione del pluralismo e valorizzare il principio rappresentativo.

Le proposte di modifica avanzate dal suo Gruppo, pertanto, sono essenzialmente volte a ripristinare l'elezione a suffragio universale e diretto della seconda camera, nonché a ridurre il numero dei deputati, così ripristinando l'equilibrio fra i due rami del Parlamento nell'elezione degli organi di garanzia. Ritiene questo aspetto particolarmente sensibile, soprattutto qualora sia approvata una legge elettorale caratterizzata da una decisa impronta maggioritaria.

Quanto alla questione delle prerogative previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, ritiene che questa debba essere limitata alla insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio del mandato parlamentare.

Conclude, auspicando una effettiva disponibilità al confronto e alla collaborazione da parte della maggioranza e del Governo.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) osserva che l'attuale configurazione del quadro politico è destinata a mutare con estrema rapidità. Quindi, nel modificare così incisivamente l'assetto istituzionale, sarebbe opportuno conservare una visione di lungo periodo, anche in considerazione dell'eventualità che possano affermarsi - come accaduto in molti Paesi europei - movimenti politici attraversati da pulsioni ideologiche antidemocratiche. A suo avviso, sarebbe stato sufficiente correggere le distorsioni del sistema istituzionale, in particolare mediante una modifica dei regolamenti parlamentari, al fine di semplificare il procedimento legislativo. Il Governo ha optato, invece, per un superamento del bicameralismo paritario, da cui consegue in realtà una consistente perdita di sovranità del Parlamento.

Illustra, quindi, il subemendamento 1.1000/60, che attribuisce al Senato la competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e discendente degli atti normativi dell'Unione europea. Inoltre, con il subemendamento 1.1000/59, si intende valorizzare - attraverso la seconda Camera - la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche dell'Unione europea.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) esprime apprezzamento per le modifiche migliorative introdotte dai relatori con i loro emendamenti, pur lamentando gli ambiti angusti entro i quali si è sviluppato il confronto politico, a causa del ruolo assunto dal Governo, che ha impresso un indirizzo determinato, impedendo così la maturazione di scelte quanto più possibile condivise.

A suo avviso, in presenza della correzione maggioritaria introdotta con la legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati, la riforma costituzionale determinerà una evidente concentrazione di poteri

in capo all'Esecutivo. Sarebbe opportuno, pertanto, attribuire una posizione paritaria alle due camere, per un riequilibrio complessivo del sistema istituzionale. A tal fine, propone l'elezione di un uguale numero di deputati e di senatori, pari a 250 componenti per ciascun ramo del Parlamento.

Le due Assemblee, inoltre, dovrebbero esercitare funzioni differenti. Infatti, se la Camera esprime la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa ordinaria, il Senato, posto al riparo dal rischio di eventuali condizionamenti politici, dovrebbe occuparsi di riforme di più ampio respiro.

Infine, auspica l'introduzione di tempi certi per la discussione dei disegni di legge d'iniziativa popolare; a tale riguardo, ritiene non condivisibile l'incremento del numero delle firme previsto da un emendamento dei relatori. Al contrario, è opportuno incoraggiare l'uso di strumenti di democrazia diretta, per rispondere all'esigenza di rendere più rigorosi i controlli sui rappresentanti politici.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ribadisce la necessità di prevedere un'elezione a suffragio universale e diretto del Senato, mediante un sistema proporzionale, al fine di compensare le distorsioni sulla rappresentanza, causate da un impianto di tipo maggioritario, che privilegia esclusivamente il valore della governabilità. Rileva che tale impostazione potrebbe rivelarsi rischiosa, a fronte del diffondersi di movimenti estremisti in alcuni Paesi europei.

Inoltre, appare incomprensibile la rinuncia al bicameralismo paritario: si è assegnata al Senato una funzione di raccordo con i territori, che attualmente è già svolta dalla Conferenza Stato-Regioni; sarebbe stato sufficiente, invece, introdurre una distinzione di competenze per materia tra i due rami del Parlamento.

Conclude, esprimendo l'auspicio che il confronto sia effettivamente costruttivo, scevro da condizionamenti politici, nell'interesse della collettività.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 2, lettera *a),* numero 4, si invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da rapportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto;
- all'articolo 2, si rileva che la materia "servizi e politiche attive per il lavoro" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della

Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia "tutela del lavoro", attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, al comma 2, si segnala: alla lettera *a),* la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione "caratteristiche osservabili"; alla lettera *c),* si invita a formulare la norma di delega in modo tale che, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, sia in ogni caso salvaguardata l'autonomia finanziaria e organizzativa riconosciuta alle Regioni; alla lettera *e),* appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera *p)*, con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro; alle lettere *f)* e *g),* il sistema di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c),* non agisca in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, salvaguardando l'autonomia ad esse riconosciuta in materia; alla lettera *o),* si osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto normativo;
- all'articolo 3, comma 2, lettera *a),* appare eccessivamente dettagliato il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di "dimezzare" il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, si ritiene necessario sostituire il termine "dimezzare" con il termine "ridurre";
- all'articolo 5, comma 2, lettera *a),* appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento; alla lettera *b),* si segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ENDRIZZI, CRIMI, MORRA E MANGILI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:
sotto il profilo generale si rileva una sostanziale indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi di delega legislativa, oltreché una notevole vaghezza dell'ambito oggettivo (*rectius*: degli ambiti oggettivi) di delega, determinando - nei fatti - una violazione dell'articolo 76 della Costituzione,
valutato, in particolare, che:
all'articolo 2, comma 2, si rileva che la materia "servizi e politiche attive per il lavoro" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
conseguentemente, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia "tutela del lavoro", attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio;
in riferimento al citato articolo 2, si segnala in particolare che:
- alla lettera *a)*, non appaiono chiari i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione "caratteristiche osservabili";
- alla lettera *c)*, la norma di delega, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, ne prevede il funzionamento mediante una

clausola di invarianza di spesa, in tal modo indirettamente vincolando le risorse proprie delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa ad esse riconosciuta, ai sensi dell'art. 119 Cost.;

- alla lettera *e)*, risulta evidente una mancanza di coordinamento tra il criterio direttivo ivi previsto e quello di cui alla lettera p), con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro;
- alla lettera *i)*, si rileva che il criterio di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera c), agisce in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, così incidendo sull'autonomia ad esse riconosciuta in materia;
- alla lettera *g)*, il sistema di razionalizzazione degli uffici, così come definito dalle norme di delega, in particolare dalla precedente lettera *i)*, può determinare soppressioni e riorganizzazioni di amministrazioni o uffici regionali, con l'effetto di incidere direttamente sulle posizioni lavorative del personale degli uffici medesimi;
- alla lettera *o)*, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto di rango legislativo primario,

considerato altresì che:

all'articolo 5, comma 2:

- alla lettera *a)*, la formulazione del principio in esame non indica con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento;
- alla lettera *b)*, in violazione del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, non prevede un?estensione anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato,

esprime parere contrario.

1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 30 GIUGNO 2014
165ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte***

seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa***

quorum zero e più democrazia

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Fedeli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.26 e che il senatore Panizza ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 26.225, 26.226 e 33.201.

Comunica altresì che il senatore Paolo Romani ha riformulato gli emendamenti 23.0.6 e 31.6 in testi 2, pubblicati in allegato. Infine, comunica che la senatrice Bulgarelli ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 5.21, 5.27 e 5.36.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che la Giunta per il Regolamento non si è ancora pronunciata in merito alla questione concernente la composizione della Commissione, sollevata dal senatore Mario Mauro dopo la sua sostituzione da parte del Gruppo di appartenenza. Ritiene che la Commissione, prima di riprendere i propri lavori e dare inizio a votazioni, dovrebbe attendere le deliberazioni della Giunta circa la corretta interpretazione degli articoli 21, 31 e 41 del Regolamento, anche in connessione con l'articolo 67 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) si associa alle considerazioni del senatore Endrizzi, precisando che non è stato ancora deciso quando la Giunta per il Regolamento tornerà a riunirsi per esaminare la questione.

La PRESIDENTE, in risposta ai rilievi avanzati, precisa che la Commissione è regolarmente costituita, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, in quanto tutti i Gruppi parlamentari sono rappresentati. Rileva inoltre che sulla specifica questione rimessa alla valutazione della Giunta per il Regolamento la Commissione non ha alcuna competenza, né può compiere alcuna valutazione. In ogni caso, la questione non interferisce con la validità delle deliberazioni dell'organo, come peraltro si desume anche da un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte costituzionale in riferimento all'articolo 67 della Costituzione, non a caso collocato fra le norme che attengono all'ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi.

Dichiara, quindi, improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7, 01.8, 01.9, 01.10, 01.11, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17, 01.18, 01.19, in quanto - incidendo sulla Parte prima della Costituzione - sono estranei all'oggetto della discussione.

Sempre ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili anche i subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/63, 1.1000/64, 1.1000/65 e 1.1000/66, perché intervengono su materia del tutto estranea al contenuto dell'emendamento al quale si riferiscono.

In qualità di relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, formula un invito al ritiro su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione del subemendamento 1.1000/45 nonché del subemendamento 1.1000/57, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola "esprime" con le altre "concorre a esprimere".

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Sull'emendamento 1.1000 dei relatori esprime parere favorevole.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 01.20 e 01.21. Inoltre, dopo aver fatto propri gli emendamenti 1.1 e 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, li ritira.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) ritira l'emendamento 1.3.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.9, diretto a sopprimere l'articolo 1. Precisa che il Gruppo ha presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli, in quanto - come in più occasioni sostenuto da lui e da altri senatori della propria parte politica

- il Parlamento attualmente in carica - a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della legge elettorale con cui è stato eletto - non appare legittimato a compiere una revisione della Costituzione di così ampia portata.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, invita a una attenta considerazione delle argomentazioni espresse dal senatore Endrizzi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli identici emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) fa proprio il subemendamento 1.1000/1, che, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, risulta altresì respinto il subemendamento 1.1000/3.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo necessario ridurre anche il numero dei deputati, ritira il subemendamento 1.1000/4, con l'intesa che la questione sarà affrontata quando saranno esaminati gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, riguardanti l'articolo 56 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) assicura che la questione del numero dei parlamentari verrà discussa in modo approfondito in sede di esame delle proposte di modifica riferite all'articolo 56 della Costituzione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000/5, diretto a ripristinare il suffragio universale e diretto per l'elezione dei senatori. Sottolinea, in proposito, che la questione è di assoluto rilievo e qualificante per il suo Gruppo. Osserva, inoltre, che l'accoglimento della proposta consentirebbe di superare alcune criticità del testo, soprattutto con riferimento alle funzioni delle due Camere e alle prerogative dei parlamentari. Inoltre, qualora maturasse una convergenza su un'ipotesi di questo tipo, si determinerebbero condizioni favorevoli per un *iter* più condiviso del progetto di riforma costituzionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) rileva l'esigenza di un dibattito quanto più possibile ampio sull'elezione diretta dei senatori, la cui importanza è stata più volte sottolineata nel corso della discussione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sollecita il senatore Endrizzi ad accogliere l'invito al ritiro, in quanto la modalità di elezione dei senatori è questione che riguarda l'articolo 57 della Costituzione e che quindi sarà affrontata in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritira il subemendamento 1.1000/5, auspicando un maggior approfondimento della Commissione su una questione particolarmente sensibile per l'opinione pubblica.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/6, diretto a valorizzare il bicameralismo differenziato, anche attraverso una nuova denominazione per la Camera dei deputati, che assumerebbe il nome di Assemblea Nazionale.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel condividere la *ratio* del subemendamento, osserva che sarebbe irragionevole modificare la denominazione della Camera, dopo che gli emendamenti dei relatori hanno ripristinato quella del Senato della Repubblica. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/6 è respinto.

In assenza del proponente, il subemendamento 1.1000/7 è dichiarato decaduto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000/8, con il quale si intende sottolineare la funzione di rappresentanza dei territori, attribuita al nuovo Senato. Per tale motivo, il subemendamento propone che la seconda Camera assuma la denominazione di Senato delle Autonomie della Repubblica.

Il subemendamento 1.1000/8, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritira il subemendamento 1.1000/9.

Il senatore MORRA (*M5S*), nell'auspicare una riflessione approfondita sulla necessità di ridurre anche il numero dei deputati, al fine di accrescere la funzionalità di entrambe le Camere, ritira il subemendamento 1.1000/10, con l'intesa che la questione sarà affrontata nell'ambito dell'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, riguardanti l'articolo 56 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000/12, con cui si intende attribuire al Senato, in via esclusiva, in particolare la funzione legislativa nel recepimento del diritto dell'Unione europea e il controllo sull'operato del Governo. Inoltre, la proposta di modifica è volta a sottolineare che ciascun parlamentare rappresenta la Nazione: è questo il presupposto che, a suo avviso, giustifica l'elezione diretta anche dei senatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/12 è respinto.

Il senatore MARAN (*SCpI*) fa proprio il subemendamento 1.1000/11 e lo ritira.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira il subemendamento 1.1000/13.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.1000/14, 1.1000/15 e 1.1000/16.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.1000/17.

Il senatore MARAN (*SCpI*), nell'accogliere l'invito dei relatori, ritira il subemendamento 1.1000/18,

che intende proporre, per il Senato, un modello ispirato al *Bundesrat* tedesco, i cui componenti rappresentano le istanze dei territori e ad essi rispondono. Conseguentemente, il divieto di vincolo di mandato dovrebbe essere riferito solo ai deputati.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 1.1000/19.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/20 è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira il subemendamento 1.1000/21.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.1000/22.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/23, con il quale si prevede, in luogo della formula "è titolare del rapporto di fiducia", l'espressione "accorda o revoca la fiducia", già attualmente contenuta all'articolo 94 della Costituzione. Infatti, a suo avviso, sarebbe preferibile limitare quanto più possibile l'introduzione di modifiche alla Costituzione vigente, poiché non risulta ancora chiaro il disegno complessivo della riforma.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/23 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.1000/24.

Il senatore MORRA (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/25, diretto ad attribuire a entrambe le Camere il controllo sull'operato del Governo. Tale funzione, infatti, è da ritenersi essenziale per l'equilibrio istituzionale.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/25 risulta respinto.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) sottoscrive il subemendamento 1.1000/26 e lo ritira.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) annuncia un voto favorevole sul subemendamento 1.1000/27. La proposta di modifica è volta ad attribuire al Senato alcune funzioni in via esclusiva, in una logica di superamento del bicameralismo paritario a favore di un bicameralismo differenziato. In particolare, si sofferma sull'attribuzione alla seconda Camera della funzione legislativa nel recepimento del diritto dell'Unione europea e del controllo di costituzionalità sui disegni di legge in discussione presso la Camera dei deputati.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), pur ritenendo condivisibile l'intento di prevedere funzioni differenziate per ciascuna delle due Camere, reputa incongruo attribuire al nuovo Senato funzioni che attualmente sono svolte dalla Corte costituzionale.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/27 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 1.1000/28 e 1.1000/30.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MORRA (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.1000/31.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) si dichiara disponibile a ritirare il subemendamento 1.1000/32. Tuttavia, osserva che l'argomento è meritevole di approfondimento. Infatti, qualora si intendesse mantenere, anche per i senatori, le prerogative di cui all'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione, sarebbe indispensabile prevedere che anche i membri della seconda Camera rappresentino la Nazione.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, pur comprendendo la *ratio* della proposta di modifica, invita il senatore Bruno a ritirarla. Infatti, l'attribuzione delle prerogative parlamentari è strettamente connessa alle funzioni svolte dai membri delle Camere. In ogni caso, la questione potrà essere approfondita in sede di esame delle modifiche agli articoli 67 e 68 della Costituzione.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira, quindi, il subemendamento 1.1000/32.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.1000/35.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/37, con il quale si dispone che il Senato rappresenti le comunità territoriali, in luogo delle istituzioni territoriali, in quanto l'espressione favorisce, valorizzandola, la partecipazione dei cittadini alla dimensione pubblica.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/37 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/33, che è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MORRA (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.1000/36.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/38 e 1.1000/41.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) aggiunge la propria firma al subemendamento 1.1000/39 che, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, e respinto il subemendamento 1.1000/34.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000/50, sottolinea che l'attribuzione al Senato di una funzione esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea potrebbe determinare effetti virtuosi, evitando all'Italia di subire procedure di infrazione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/50 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, e respinto il subemendamento 1.1000/43.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli identici subemendamenti 1.1000/42 e 1.1000/54.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/40 e 1.1000/44.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene irragionevole votare le proposte di modifica riguardanti le funzioni del Senato, se prima non è definita la modalità di elezione dei suoi componenti. Sarebbe preferibile, quindi, non procedere ulteriormente all'esame dei subemendamenti e degli emendamenti sulla materia senza aver prima sciolto il nodo della composizione della seconda Camera.

La PRESIDENTE rileva che l'articolo 55 della Costituzione delinea, in via generale, il ruolo del nuovo Senato. Pertanto, l'esame degli emendamenti riferiti a questa disposizione coerentemente precede la discussione e il voto su quelle proposte che, più compiutamente, definiscono le competenze, non solo nell'ambito del procedimento legislativo, della seconda Camera. Non ritiene che una determinazione sull'articolo 55 della Costituzione pregiudichi le decisioni che saranno assunte sulla composizione del Senato.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver sottolineato che il subemendamento 1.1000/45 è stato sottoscritto da rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari, ne auspica l'approvazione.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/45 è approvato.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 1.1000/46.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000/56, con il quale si attribuisce al Senato, in particolare, la funzione di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/56 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), il subemendamento 1.1000/49, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti 1.1000/52, 1.1000/48, 1.1000/51 e 1.1000/47.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), il subemendamento 1.1000/58, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira il subemendamento 1.1000/53, mentre il senatore COCIANCICH (*PD*) ritira il subemendamento 1.1000/55.

La senatrice LO MORO (*PD*), accogliendo l'invito dei relatori, riformula il subemendamento 1.1000/57 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/57 (testo 2) è accolto.

Il senatore MORRA (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/59, con il quale si attribuisce al Senato il compito di promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche dell'Unione europea. A suo avviso, in tal modo si potrebbe ovviare alla crescente disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee, dimostrata dalla scarsa partecipazione alle recenti elezioni per il Parlamento europeo.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/59 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, e respinto il subemendamento 1.1000/60.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 1.1000/61.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/62 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 1.1000, così come modificato a seguito dell'approvazione dei subemendamenti 1.1000/45 e 1.1000/57 (testo 2).

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107,

1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.603, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.371, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.413, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 1.439, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444, 1.445, 1.446, 1.447, 1.448, 1.449, 1.450, 1.451, 1.452, 1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 1.457, 1.458, 1.459, 1.460, 1.461, 1.462, 1.463, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469, 1.470, 1.471, 1.472, 1.473, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477, 1.478, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.493, 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.521, 1.522, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542, 1.543, 1.544, 1.545, 1.546, 1.547, 1.548, 1.549, 1.550, 1.551, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.556, 1.557, 1.558, 1.559, 1.560, 1.561, 1.562, 1.563, 1.564, 1.565, 1.566, 1.567, 1.568, 1.569, 1.570, 1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579, 1.580, 1.581, 1.582, 1.583, 1.584, 1.585, 1.586, 1.587, 1.588, 1.589, 1.590, 1.591, 1.592, 1.593, 1.594, 1.595, 1.596, 1.597, 1.598, 1.599, 1.600, 1.601 e 1.602.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,10.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede di accantonare le proposte di modifica riferite agli articoli 56, 57 e 58 della Costituzione, in quanto necessitano, a suo avviso, di un maggiore approfondimento.

Non essendovi obiezioni, la proposta è accolta. Si procede quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, recanti modifiche all'articolo 59 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, relativi all'articolo 59 della Costituzione.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 2.0.1000.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 2.0.34, 2.0.35, 2.0.38, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46,

2.0.51, 2.0.52, 2.0.53, 2.0.55, 2.0.56, 2.0.57, 2.0.58 e 2.0.59.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.0.36, ritiene opportuno sopprimere la norma che prevede i senatori a vita e di nomina presidenziale, in quanto essi, con il loro voto, in una Camera composta di soli cento membri, potrebbero influire in modo determinante sulle deliberazioni del Senato, potendo anche incidere sull'elezione degli organi di garanzia, in particolare del Presidente della Repubblica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) si associa alle osservazioni del senatore Minzolini e annuncia il proprio voto favorevole.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.0.36, 2.0.37 e 2.0.39 sono respinti.

L'emendamento 2.0.40 è fatto proprio dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e da lui ritirato.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.0.41 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.0.42, volto a prevedere che siano senatori di diritto a vita solo gli ex Presidenti della Repubblica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), pur ritenendo preferibile sopprimere la norma sui senatori a vita, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.0.42 che, a suo avviso, appare comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal testo base.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nel ritirare il subemendamento 2.0.1000/30, annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti sostanzialmente identici 2.0.42, 2.0.48 e 2.0.49. Ritiene, infatti, che i titolari della funzione legislativa debbano essere tutti elettivi, in quanto esprimono la sovranità popolare. Per questo, a suo avviso, è necessario abrogare l'articolo 59 della Costituzione.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti sostanzialmente identici 2.0.42, 2.0.48 e 2.0.49 risultano respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l' emendamento 2.0.43, con il quale si limita a sette anni il mandato dei senatori di nomina presidenziale che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti. Auspica, comunque, che la disposizione costituzionale attualmente in vigore sia modificata.

Il senatore MORRA (*M5S*) annuncia, a nome del Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 2.0.47, con il quale si prevede che i senatori di diritto e a vita e quelli nominati dal Presidente della Repubblica possano offrire il proprio contributo ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, senza tuttavia esercitare il diritto di voto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto contrario. Del resto, la norma potrebbe apparire, a suo avviso, pleonastica, in quanto i senatori a vita nominati nella legislatura in corso non hanno mai partecipato ai lavori del Senato.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.0.47. Ritiene preferibile, infatti, fissare regole in ogni caso valide per tutti i senatori a vita, a prescindere dal loro grado di partecipazione ai lavori parlamentari.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara che si asterrà dalla votazione. Ritiene infatti che sia preferibile abolire la figura dei senatori a vita di nomina presidenziale, piuttosto che impedire loro di partecipare alle votazioni. Peraltro, essi potrebbero condizionare in vario modo l'attività parlamentare, anche allo scopo di favorire i propri percorsi professionali.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.0.47 è respinto.

In assenza del proponente, l'emendamento 2.0.50 decade.

Si procede quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1000 dei relatori.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio il subemendamento 2.0.1000/4, invitando a valutare la possibilità di restringere l'ambito di discrezionalità del Presidente della Repubblica nella nomina dei senatori a vita, fissando alcuni criteri per delimitare il concetto racchiuso nell'espressione "altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale".

Il senatore PAGLIARI (*PD*) formula osservazioni critiche sull'emendamento. È più opportuno, a suo avviso, che la scelta sia rimessa in via esclusiva alla prudente valutazione del Presidente della Repubblica.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 2.0.1000/4.

In assenza della proponente, i subemendamenti 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/8 e 2.0.1000/9 decadono.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.0.1000/10 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo sul subemendamento 2.0.1000/21, precisa che la proposta di modifica è volta a introdurre un limite minimo di età per i senatori a vita, affinché la nomina non possa essere impropriamente finalizzata ad assecondare aspirazioni di carriera. Anticipa, quindi, il voto favorevole sui subemendamenti 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25 e 2.0.1000/26, che propongono differenti limiti di età.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara che si asterrà dalla votazione, ritenendo opportuno valutare l'effettiva capacità di ciascun senatore a vita di contribuire ai lavori parlamentari, a prescindere dall'età.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25 e 2.0.1000/26

risultano respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 2.0.1000/11, nonché sui successivi 2.0.1000/12, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/15 e 2.0.1000/16, che ampliano gli ambiti nei quali i cittadini possono distinguersi per altissimi meriti ed essere perciò nominati senatori a vita.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.0.1000/11, 2.0.1000/12, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/15, 2.0.1000/16 e 2.0.1000/17 risultano respinti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira il subemendamento 2.0.1000/18. Dopo avere aggiunto la propria firma ai subemendamenti 2.0.1000/19 e 2.0.1000/20, li ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), il subemendamento 2.0.1000/27, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), il subemendamento 2.0.1000/28, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 2.0.1000/29, con il quale si prevede che i senatori a vita, oltre a non avere diritto di voto, non ricevano alcuna indennità a carico del Senato.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.0.1000/29 è respinto.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il subemendamento 2.0.1000/31, in quanto estraneo al contenuto dell'emendamento al quale si riferisce.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 2.0.1000.

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento 2.0.54.

La PRESIDENTE comunica che i relatori hanno riformulato l'emendamento 3.0.1000 in un testo 2, pubblicato in allegato. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 di domani, martedì 1° luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429

Art. 1

1.1000/1
AZZOLLINI
All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso «Art. 1» *con il seguente:*
«Art. 1. ? *(Funzioni della Camera) ? 1*. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 55. ? Il Parlamento si compone della Camera dei deputati. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo"».
Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «Senato delle Autonomie».

1.1000/2
CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA
All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso «Art. 1» *con il seguente:*
«Art. 1. ? *1*. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecentocinquanta".
2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: " , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

1.1000/3
CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA
All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso «Art. 1» *con il seguente:*
«Art. 1. ? *(Funzioni delle Camere) ? 1*. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 55. ? Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresentano la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica concorre, nei fasi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccorda tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".».
Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» *con le seguenti:* «Senato della Repubblica»».

1.1000/4
MINZOLINI
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 55», *sostituire il primo comma con il seguente:*
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati, costituita da 400 membri eletti a suffragio universale diretto, e dal Senato della Repubblica, costituito da 100 Senatori eletti a suffragio universale

e diretto.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 56 della Costituzione, con il seguente:

"Art. 56. ? Il numero dei deputati è di 400, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 400 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.".».

1.1000/5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *primo comma, dopo le parole:* «Il Parlamento», *inserire le seguenti:* «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1000/6

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assemblea Nazionale».

Conseguentemente, agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 31, 32 e 33 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Assemblea Nazionale».

1.1000/7

RUTA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55» *sopprimere le parole da:* «e del Senato della Repubblica.» *fino alla fine del capoverso*.

Conseguentemente:

l'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre».

gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono soppressi.

all'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto" *sono sostituite dalle seguenti:* "È deputato di diritto";

b) al secondo comma, le parole: "senatori a vita" *sono sostituite dalle seguenti:* "deputati a vita".

l'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. ? La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

l'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. ? L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

l'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. ? La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La

Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

l'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. ? La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

l'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. ? La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

l'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. ? La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato».

- *all'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti:* «La Camera».

- *all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alla quale appartiene» sono soppresse.*

la rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«La Camera».

l'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati».

? *all'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole:* «delle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Camera».

? *all'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, le parole: «ad una Camera» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente:

«I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al terzo comma, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

? *all'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

? *all'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere approvano» *sono sostituite dalle seguenti:* «la Camera approva».

? *all'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera» *e le parole:* «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»; *c) al terzo comma, le parole:* «Le Camere possono» *sono sostituite dalle seguenti:* «La Camera può».

? *l'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Art. 78. ? La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

? *all'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole:* «di ciascuna Camera» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Camera».

? *all'articolo 80 della Costituzione, le parole:* «Le Camere autorizzano» *sono sostituite dalle seguenti:* «La Camera autorizza».

? *all'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole:* «Le Camere approvano» *sono sostituite dalle seguenti:* «La Camera approva».

? *all'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole:* «Ciascuna Camera» *sono sostituite dalle seguenti:* «La Camera».

? *all'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:* «Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati».

? *all'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: «in seduta comune il Parlamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «la Camera»;

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

? *all'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, le parole: «del Senato» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

? *all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera»;

b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «della nuova Camera»;

c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera»;

d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Camera»;

e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

? *all'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:*

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera».

? *agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole:* «in seduta comune» *sono soppresse*.

? *all'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole:* «delle due Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» *sono sostituite dalle seguenti:* «La Camera»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

? *all'articolo 96 della Costituzione, le parole:* «del Senato della Repubblica o» *sono soppresse*.

? *all'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole:* «delle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Camera».

? *all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole:* «alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera».

? *all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole:* «dalle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla Camera».

? *all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole:* «alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera».

? *all'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole:* «e ad una delle Camere del Parlamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed alla Camera».

? *all'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole:* «in seduta comune» *sono soppresse*.

? *all'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole:* «alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla Camera».

? *all'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla Camera» *e le parole:* «di ciascuna Camera» *dalle seguenti:* «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «di una Camera» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Camera»;

c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla Camera».

1.1000/8

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 1.1000, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Autonomie della Repubblica».

1.1000/9

COCIANCICH

All'emendamento 1.1000, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato dell'Europa e delle Autonomie».

1.1000/10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».

1.1000/12

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:* «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo nell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.».

1.1000/11

MONTI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, capoverso «Art. 55», *sopprimereil secondo comma e, al quarto comma, sostituire la parola:* «istituzioni» *con la seguente:* «autonomie».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.1000/13

PAGLIARI, DI GIORGI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, MIRABELLI, CIRINNÀ, DEL

BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire il secondo comma con il seguente: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione.»;

al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica ha la specifica funzione di rappresentare le istituzioni territoriali.».

1.1000/14

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».

1.1000/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti*: «del Parlamento».

1.1000/16

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al secondo comma, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «del Parlamento».

1.1000/17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al secondo comma, dopo le parole:* «della Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e del Senato della Repubblica».

1.1000/18

MARAN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al secondo comma, dopo le parole:* «rappresenta la Nazione», *aggiungere le seguenti:* «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Conseguentemente

sopprimere l'articolo 5;

- *all'articolo 32, dopo il comma sesto, aggiungere il seguente:* «L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

1.1000/19

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.».

1.1000/20

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.».

1.1000/21

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE,

MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo, verifica l'impiego dei fondi strutturali, valuta l'impatto e le ricadute degli accordi commerciali con Paesi terzi e svolge l'analisi delle pronunce della Corte di Giustizia e dei procedimenti di infrazione.».

1.1000/22

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al terzo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Parlamento».

1.1000/23

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al terzo comma, sostituire le parole:* «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo» *con le seguenti:* «accorda o revoca la fiducia al Governo».

1.1000/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al terzo comma, sopprimere le parole:* «e quella di controllo dell'operato del Governo».

1.1000/25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al terzo comma, sostituire le parole:* «e quella di controllo dell'operato del Governo», *con le seguenti:* «Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.1000/26

AZZOLLINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

1.1000/27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di

legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.».

1.1000/28

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *alquartocomma, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche.».

1.1000/30

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento, esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo, secondo le modalità previste dalla legge.».

1.1000/31

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione.».

1.1000/32

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione nella sua articolazione territoriale.».

1.1000/35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, sopprimere le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali».

1.1000/37

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, sostituire le parole:* «Istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».

1.1000/33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* «le istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «la Nazione».

1.1000/36

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».

1.1000/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma sostituire le parole da:* «rappresenta» *fino alla parola:* «Repubblica» *con le seguenti:* «esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea, la funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta.».

1.1000/41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, sostituire le parole:* «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» *con le seguenti:* «esercita la funzione legislativa».

1.1000/39

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, dopo le parole:* «Il Senato della Repubblica rappresenta» *sostituire le parole:* «le istituzioni» *con le seguenti:* «anche le autonomie»

1.1000/34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni».

1.1000/50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, secondo periodo, premettere le parole:* «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e».

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea».

1.1000/43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, sostituire le parole:* «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» *con le seguenti:* «È titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».

1.1000/42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, sopprimere le parole:* «nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione».

1.1000/54

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».

1.1000/40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «di raccordo» *con le seguenti:* «di collegamento».

1.1000/44

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica».

1.1000/45
COCIANCICH, GIOVANNI MAURO, FLORIS, PICCOLI, CHITI, MUSSINI, RITA GHEDINI, FISSORE, CARDINALI, PICCINELLI, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI, LIUZZI, PAGLIARI
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, dopo le parole:* «esercita la funzione di raccordo tra» *inserire le seguenti:* «l'Unione europea,».

1.1000/46
DALLA ZUANNA, PALERMO
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole:* «gli altri enti costitutivi della Repubblica» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 114».

1.1000/56
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, quarto comma, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo, con i seguenti:* «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea».

1.1000/49
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole:* «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea» *con le seguenti:* «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

1.1000/52
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:* «alle decisioni dirette» *e dopo la parola:* «formazione» *inserire la seguente:* «, recepimento».

1.1000/48
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:* «alle decisioni dirette».

1.1000/51
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole:* «alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione» *con le seguenti:* «al recepimento».

1.1000/47
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole:* «e all'attuazione» *con le seguenti:* «, all'attuazione e al recepimento».

1.1000/58
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55.»*, quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole:*

«degli atti normativi» *con le seguenti:* «della normativa e delle politiche».

1.1000/53

MARAN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55.»*, al quarto comma, dopo le parole:* «verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche» *aggiungere le seguenti:* «concernenti le materie attinenti al rapporto con le autonomie territoriali».

1.1000/55

COCIANCICH, GIOVANNI MAURO, FLORIS, PICCOLI, CHITI, MUSSINI, RITA GHEDINI, FISSORE, LIUZZI, CARDINALI, PICCINELLI, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, dopo le parole:* «controlla e valuta le politiche pubbliche.»*, inserire le seguenti:* «Vigila sul corretto utilizzo dei fondi europei da parte delle autonomie territoriali.».

1.1000/57

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.1000/57 (testo 2)

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, al quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.1000/59

FATTORI, CRIMI, MORRA, MANGILI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, alquarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.».

1.1000/60

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale.».

1.1000/61

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55»*, sostituire il quinto comma con il seguente:* «Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di contrasto tra le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.».

1.1000/62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», *al quinto comma, sopprimere la parola:* «soli».

1.1000/63

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla finecon le seguenti parole:* «Conseguentemente, all'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, sostituire la parola: "seicentotrenta", con la seguente: "trecento" ed all'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, sostituire la parola: "trecentoquindici" con la seguente: "centocinquanta"».

1.1000/64

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 1»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1.L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

1.1000/65

CHITI, GATTI, CASSON, MICHELONI, CORSINI, DE PETRIS, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, RICCHIUTI, URAS, BROGLIA, BAROZZINO, TOCCI, MINEO, BUEMI, DIRINDIN, ALBANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MUCCHETTI, STEFANO, D'ADDA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MARIO MAURO, ANITORI, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO
All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 1»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della-Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

1.1000/66

CHITI, GATTI, CASSON, MICHELONI, CORSINI, DE PETRIS, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, RICCHIUTI, URAS, BROGLIA, BAROZZINO, TOCCI, MINEO, BUEMI, DIRINDIN, ALBANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MUCCHETTI, STEFANO, D'ADDA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MARIO MAURO, ANITORI, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI, MUSSINI, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO
All'emendamento 1.1000, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. ? La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

1.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere) - 1*. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".

Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Senato delle Autonomie" *con le seguenti:* "Senato della Repubblica"».

Art. 2

2.1000/1

CHITI, CORSINI, URAS, BUEMI, TURANO, CASSON, ALBANO, STEFANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LO GIUDICE, DE PETRIS, BAROZZINO, GATTI, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, BATTISTA, TOCCI, MUCCHETTI, IDEM, MINEO, GIACOBBE, D'ADDA, BOCCHINO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, CERVELLINI, GAMBARO, PETRAGLIA, MARIO MAURO, ANITORI, BENCINI, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI, MUSSINI, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2»*, con il seguente:*

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ?Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.1000/2

AZZOLLINI

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2»*, con il seguente:*

«Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono la rappresentatività territoriale degli eletti. Il numero dei senatori elettivi è di cento dieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base- dei quozienti interi e dei più alti resti.».

2.1000/3

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2»*, con il seguente:*

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ?Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei Senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti:

I Senatori eletti in ciascuna Regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o provincia autonoma.

I Senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia; dell'Assemblea Regionale Siciliana"».

2.1000/4

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2»*, con il seguente:*

«Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il numero dei senatori è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.1000/5

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2»*, con il seguente:*

«Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.1000/6

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2»*, con il seguente:*

«Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

La ripartizione dei seggi tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ogni regione e provincia autonoma deve avere almeno due senatori.

I senatori spettanti ad ogni regione sono ripartiti in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del consiglio regionale della regione di pertinenza.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato da parte gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il gruppo consiliare numericamente più consistente indichi tra i senatori spettanti un sindaco dei comuni della regione o della provincia autonoma. Con tale legge sono disciplinate anche le modalità di sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.».

2.1000/12

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno,»;

d) sostituire il quarto comma con il seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»;

e) sopprimere il quinto e il settimo comma.

2.1000/13

CALIENDO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due senatori eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sostituire il settimo comma con il seguente: Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché quelle per la loro sostituzione.».

2.1000/14

MINZOLINI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 Senatori, rappresentativi di tutte le Regioni, eletti a suffragio universale diretto»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a tre; il Molise 2, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sopprimere il sesto comma;

f) sopprimere il settimo comma.

2.1000/7

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:*

«Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.

La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione. I senatori durano in carica cinque anni».

Conseguentemente, sostituire i commi quinto, sesto e settimo con il seguente:

«Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura dal Presidente della Repubblica su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure».

2.1000/8

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:*

«I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore».

Conseguentemente, sostituire i commi quinto, sesto e settimo con il seguente: «Nessuno può candidarsi in più di una Regione».

2.1000/9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:*

«I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore».

Conseguentemente, sopprimere i commi sesto, settimo e ottavo.

2.1000/10

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.».

2.1000/11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori. di diritto i Presidenti delle Giunte regionali i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.1000/15

CATTANEO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da nove senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.».

2.1000/16

CATTANEO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da sette senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.».

2.1000/17

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 2.1000, sostituire ovunque ricorrano le parole: «Senato della Repubblica» *con le seguenti*: «Senato delle Autonomie della Repubblica».

2.1000/18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole* «è composto» *fino alla fine con le seguenti:* «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».

2.1000/19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole* «è composto» *fino alla fine con le seguenti:* «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori.»

2.1000/20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole* «è composto» *fino alla fine con le seguenti:* «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.».

2.1000/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1000/22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».

2.1000/23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.».

2.1000/24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei-seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.».

2.1000/25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.

2.1000/26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti deile Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».

2.1000/27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventi senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.».

2.1000/28

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000/29

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alle parole:* «loro composizione» *con le seguenti:* «è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori è di centocinquanta.».

2.1000/30

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.».

Conseguentemente, sopprimere i commi dal secondo al settimo.

2.1000/31

BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, sostituire dalle parole:* «novantacinque senatori» *fino alla fine, con le seguenti:* «duecento membri eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, più cinquanta membri delegati, che non ricoprano altre cariche istituzionali, eletti dai Consigli regionali.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del Consiglio della Regione nella quale sono stati eletti.

Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato.

Ciascuna Regione deve avere almeno due senatori, dei quali almeno un eletto a suffragio diretto ed un delegato dal Consiglio-Regionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.».

2.1000/33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, sostituire dalle parole:* «da novantacinque» *fino alla fine, con le seguenti:* «da duecento membri, più sei senatori eletti nella

circoscrizione estero.

Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ventidue senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale.».

2.1000/34

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, sostituire le parole da:* «novantacinque» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «centocinquanta senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere.».

2.1000/32

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, sostituire le parole da:* «novantacinque» fino a: «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «centoventi senatori».

2.1000/35

MARAN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*
a) al primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» *con la seguente*: «cento» *esopprimere le parole*: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica»;
al secondo comma, sostituire la parola: «settantaquattro» *con la seguente*: «settantanove».

2.1000/36

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*,al primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «cento» *e sopprimere le parole:* «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1000/38

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*,al primo comma, sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «due».

2.1000/39

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È assicurata in ogni caso la corretta proporzione tra le formazioni politiche rappresentate nelle istituzioni territoriali.».

Art. 21

2.1000/40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo la parità di genere.».

2.1000/41

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Il Senato è composto da senatori eletti a suffragio universale in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e quinto.

2.1000/42

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il secondo, il quinto, il sesto e il settimo comma.*

2.1000/43

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI, D'ALÌ

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, sostituire i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo con i seguenti:*

«Settantaquattro senatori spettano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I seggi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni dei rispettivi consigli regionali e provinciali, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono eletti senatori i candidati, tra quelli indicati per tale carica, che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali in rapporto ai voti validi ovvero secondo l'ordine di presentazione.

I senatori elettivi fanno anche parte dei Consigli de!le rispettive Regioni o Province autonome.

Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano fra i Sindaci dei rispettivi territori, nella misura di uno per ciascuna.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente alle quali sono stati eletti o delle quali fanno parte.

Il sistema di elezione dei senatori è disciplinato con legge approvata da entrambe le Camere».

Conseguentemente:

Sostituire i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 33 con i seguenti:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, è stabilita la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, i senatori elettivi ai sensi dell'articolo 57, quinto comma, della Costituzione, sono eletti da ciascun Consiglio regionale in proporzione ai voti attribuiti dagli elettori, tra i propri componenti. Entro tre giorni dallo svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente per procedere all'elezione. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto».

I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 33 sono soppressi.

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Ai fini del rispetto del numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna Regione e Provincia autonoma si considerano anche i senatori elettivi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a norma dell'articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

Art. 21

2.1000/44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al secondo comma, sostituire le parole:* «sono eletti» *con le seguenti:* «sono nominati».

2.1000/45

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al secondo comma, sostituire la parola:* «eletti» *con la seguente:* «scelti».

2.1000/46

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al secondo comma, sostituire le parole:* «e di Bolzano», *con le seguenti:* «e di Bolzano/Südtiroler Landtag».

Conseguentemente, al terzo comma, sostituire le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol».

2.1000/47

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al secondo comma, sostituire le parole:* «fra i loro membri» *con le seguenti:* «, anche al di fuori dei Consigli stessi, con invarianza della spesa complessiva delle regioni e province autonome per le funzioni elettive».

2.1000/48

DALLA ZUANNA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al secondo comma, sopprimere le parole:* «, in proporzione alla loro composizione».

2.1000/49

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al secondo comma,sostituire le parole:* «in proporzione alla loro composizione» *con le seguenti:* «in proporzione ai voti attribuiti dagli elettori».

2.1000/50

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in modo da assicurare la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali».

2.1000/51

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; la Basilicata ne ha due; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, di cui uno deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

2.1000/52

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; la Basilicata ne ha due; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, garantendo la rappresentanza dei gruppi linguistici maggiori.».

2.1000/53

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; la Basilicata ne ha due; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, al fine di assicurare la rappresentanza di gruppi linguistici maggiori.».

2.1000/54

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/ Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, di cui uno deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

2.1000/55

PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne hanno uno e le Province Autonome di Trento e Bolzano/Südtirol ne hanno due di cui, uno deve appartenere al gruppo linguistico italiano e, per la Provincia Autonoma di Trento, uno deve appartenere alle minoranze linguistiche.».

2.1000/56

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, garantendo la rappresentanza dei gruppi linguistici maggiori.».

2.1000/57

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, al fine di assicurare la rappresentanza dei gruppi linguistici maggiori.».

2.1000/58

RUTA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione e Provincia Autonoma può avere un numero di senatori inferiore a due».

2.1000/59

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al terzo comma, sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «due».

2.1000/60

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al terzo comma, sostituire la parola:* «tre» *con la*

seguente: «due».

2.1000/61

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al terzo comma, sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «due».

2.1000/62

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al terzo comma, sostituire le parole:* «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol».

2.1000/63

RUTA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al terzo comma, sostituire la parola:* «uno» *con la seguente:* «due».

2.1000/64

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al terzo comma , aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale elegge un ulteriore membro in rappresentanza della minoranza linguistica slovena».

2.1000/65

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO, PALERMO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:* «Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato della Repubblica».

2.1000/66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il quarto comma.*

2.1000/68

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al quarto comma, dopo le parole:* «tra le Regioni»*, inserire le seguenti:* «e le Province autonome».

2.1000/67

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al quarto comma, sopprimere le parole:* «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,».

2.1000/69

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, sostituire il quinto comma con il seguente:* «Ventuno senatori sono i sindaci dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano».

2.1000/70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma: sostituire la parola:* «Ventuno» *con la seguente:* «Due».

2.1000/71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»*, alquinto comma, sostituire la parola:* «ventuno» *con la seguente* «cinque».

2.1000/72

DI MAGGIO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il sesto comma con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quello dei parlamentari eletti alla Camera dei deputati.».

2.1000/74

PAGLIARI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PADUA, LUCHERINI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il sesto comma con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con la durata effettiva degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti in primo grado.».

2.1000/75

LANZILLOTTA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di grave impedimento o di arresto un Senatore rappresentativo delle istituzioni territoriali può essere sostituito nel corso del mandato secondo le modalità disciplinate dalla legge statale prevista dal successivo comma.».

Conseguentemente sopprimere l'emendamento 6.1000.

2.1000/73

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendanento 2.1000, capoverso «Art. 57», *sostituire il settimo comma con il seguente:*
«Con legge approvata da entrambe le Camere, ai sensi dell'articolo 70 primo comma, sono disciplinate modalità idonee a dare rappresentanza alle minoranze consiliari regionali in occasione:

a) dell'elezione dei membri del Senato ad opera dei consiglieri regionali;

b) della sostituzione dei senatori, che avviene, con le modalità di cui alla lettera *a)*, entro sessanta giorni dalla cessazione alla relativa carica eletti va regionale o locale.».

2.1000/77

FEDELI, CIRINNÀ, CANTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MIRABELLI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SPILABOTTE, SONEGO, TOMASELLI, TONINI, VACCARI, VALENTINI, ZANONI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al settimo comma, sostituire le parole:* «sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» *con le seguenti:* «sono disciplinati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«2. All'articolo 56, comma primo della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi".».

2.1000/78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al settimo comma, sopprimere le parole:* «entro sessanta giorni».

2.1000/79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al settimo comma, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni» *con le seguenti:* «entro trenta giorni».

2.1000/80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *al settimo comma, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «quarantacinque».

2.1000/81

MARAN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», *dopo il settimo comma, aggiungere i seguenti:* «I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato all'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, un rappresentante della Regione, appositamente delegato, rende nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione territoriale rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di votazione, anche per garantire che i voti spettanti a Ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale».

2.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Settantaquattro senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro membri, in proporzione alla loro composizione.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."».

2.0.1000/4

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 2-bis. ? «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette

anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma."».

Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti parole:*

«Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-*bis* della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale.»;

e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.0.1000/5

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 2-bis. ? «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti parole:*

«Conseguentemente, *all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*) Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-*bis* della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di sette, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.».

2.0.1000/6

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 2-bis. ? «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti parole:*

«Conseguentemente, *all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-*bis* della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di nove, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.0.1000/7

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 2-bis. ? «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti parole:*

«Conseguentemente, *all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-*bis* della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di trenta nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale».

e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«2.*bis*. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.0.1000/8

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 2-bis. ? «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti parole:*

«Conseguentemente, *all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-*bis* della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di trenta nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale».

e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di sette, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.0.1000/9

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 2-bis. ? «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette

anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti parole:*

«Conseguentemente, *all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis.* Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-*bis* della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di trenta nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale».

e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis.* I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di nove, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.0.1000/10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma sostituire le parole da:* «è sostituito dal seguente» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «è abrogato».

2.0.1000/30

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-*bis*»*, con il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

2.0.1000/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo la parola:* «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a ottanta anni».

2.0.1000/22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma , dopo la parola:* «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantacinque anni».

2.0.1000/23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo le parole:* «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantatre anni».

2.0.1000/24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo le parole:* «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantadue anni».

2.0.1000/25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo le parole:* «cittadini» *inserire le seguenti:* «di età non inferiore a settantuno anni».

2.0.1000/26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo le parole: «cittadini»*

inserire le seguenti: «di età non inferiore a settanta anni».

2.0.1000/11

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo la parola:* «scientifico»*, aggiungere la seguente:* «ambientale».

2.0.1000/12

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma , sostituire la parola:* «scientifico»*, con la seguente:* «medico».

2.0.1000/13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, sopprimere la parola:* «scientifico».

2.0.1000/14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo la parola:* «sociale» *inserire la seguente:* «medico».

2.0.1000/15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo la parola:* «sociale» *inserire la seguente:* «ambientale».

2.0.1000/16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo la parola:* «artistico» *inserire la seguente:* «musicale».

2.0.1000/17

BOCCHINO, CAMPANELLA, CASALETTO, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo le parole:* «artistico e letterario» *aggiungere le seguenti*: «, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali senatori durano in carica sette anni, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive e non possono essere nuovamente nominati».

2.0.1000/18

BOCCHINO, CAMPANELLA, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo le parole:* «artistico e letterario» *aggiungere le seguenti:* «, scelti da una lista di dieci candidati predisposta dall'Accademia dei Lincei. Tali senatori durano in carica sette anni, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive e non possono essere nuovamente nominati».

2.0.1000/19

BOCCHINO, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo le parole:* «artistico e letterario» aggiungere le seguenti: «scelti da una lista di diciotto candidati predisposta dall'Accademia dei Lincei. Tali senatori durano in carica sette anni, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive e non possono essere nuovamente nominati»;

b) all'ultimo capoverso, sostituire la parola: «cinque» *con la seguente*: «nove».

2.0.1000/20

BOCCHINO, CASALETTO, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «artistico e letterario» *aggiungere le seguenti*: «, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali senatori durano in carica sette anni, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive e non possono essere nuovamente nominati»;

b) all'ultimo capoverso, sostituire la parola: «cinque» *con la seguente*: «nove».

2.0.1000/27

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, sostituire le parole:* «durano in carica sette anni» *con le seguenti:* «durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».

2.0.1000/28

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, sostituire le parole:* «sette anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

2.0.1000/29

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, NUGNES

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-*bis*»*, al primo comma, dopo le parole:* «non possono essere nuovamente nominati» *inserire le seguenti:* «Tali senatori non ricevono indennità a carico del Senato e non hanno diritto di voto».

2.0.1000/31

CAMPANELLA, BOCCHINO, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-*bis*»*, con il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: «che hanno superato il venticinquesimo anno di età» *sono sostituite dalle seguenti:* «che hanno raggiunto la maggiore età».

2.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma:

"I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto contodei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

Art. 3

3.0.1000/1

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-*bis*»*, al comma 1, alle parole :*« Le elezioni e le nomine» *premettere seguenti:*

«Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.».

3.0.1000/2

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-*bis*»*, al primo comma, sostituire le parole:* «Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dal regolamento, che stabilisce i casi di incompatibilità» *con le seguenti:* «Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dalla legge, approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 70, primo comma, che stabilisce i casi in cui la titolarità di un interesse economico sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse».

3.0.1000/3

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-*bis*»*, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Autonomie della Repubblica».

3.0.1000/4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-*bis*»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, di incandidabilità e di ineleggibilità, specificando i casi di conflitto di interessi».

3.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

"1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dal regolamento, che stabilisce i casi di incompatibilità."».

3.0.1000 (testo 2)

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

"1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali."».

3.0.1001/1

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-*bis*»*, premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 64 della Costituzione, primo comma, le parole: "maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza dei tre quinti"».

3.0.1001/2

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-*bis*»*, sostituire le parole:* «della Camera dei deputati»

con le seguenti: «delle Camere».

3.0.1001/3

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-*bis*», *sostituire le parole:* «garantisce i diritti delle minoranze parlamentari» *con le seguenti:* «garantisce i diritti delle minoranze parlamentari nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare».

3.0.1001/4

SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-*bis*», *dopo le parole:* «garantisce i diritti» *inserire le seguenti:* «dell'Opposizione e».

3.0.1001/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo bicamerale».

3.0.1001/6

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-*bis*», *dopo le parole:* «minoranze parlamentari."» *aggiungere le seguenti:* «e dopo il terzo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni."»

3.0.1001

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 64 della Costituzione)

"1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari."».

Art. 4

4.1000/1

CHITI, CORSINI, GATTI, TURANO, BATTISTA, BROGLIA, CASSON, STEFANO, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, D'ADDA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MINEO, LO GIUDICE, GIACOBBE, BOCCHINO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, CERVELLINI, PETRAGLIA, BENCINI, ANITORI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 4.1000, sostituire le parole da: «Al comma 1» *fino alla fine con l seguenti:* «Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ? Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi. Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'art. 68. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal *plenum* della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione della norme procedurali e per la durata massima di cinque anni."».

4.1000/2

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 4.1000, dopo le parole: «Al comma 1» *inserire le seguenti:* «sostituire la lettera a) con la seguente: "*a)* La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

Contro le decisioni adottate dalla Camera ai sensi del precedente comma è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge." e alla».

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 66, comma secondo."».

4.1000/4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 4.1000, sostituire le parole da: «lettera *b)*» *fino alla fine con le seguenti:* «, sopprimere la lettera *b)*».

4.1000/3

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 4.1000, dopo le parole: «Al comma 1, *sostituire le parole* "lettera *b)*, capoverso, sostituire le parole: "Il Senato delle Autonomie verifica i titoli"» con le seguenti: «Il Senato della Repubblica giudica dei titoli» "con le seguenti" sostituire la lettera *b)* con la seguente:

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Contro le deliberazioni della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei singoli deputati e senatori direttamente interessati"».

4.1000/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «lettera *b)*, capoverso» *fino alla fine con le seguenti:* «sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) sostituire le parole "e di incompatibilità" con le seguenti: ", di incompatibilità e di conflitto di interessi."»; sopprimere la lettera *b),* nonché aggiungere il seguente comma*:*

«Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge Costituzionale».

4.1000/6

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 4.1000, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Autonomie della Repubblica».

4.1000/7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 4.1000, sostituire le parole: «giudica dei» *con le seguenti:* «verifica i».

4.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, lettera b)*, capoverso, sostituire le parole: «*Il Senato delle Autonomie verifica i titoli» *con le seguenti*: «Il Senato della Repubblica giudica dei titoli».

Art. 6

6.1000/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, ORELLANA

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il

terzo comma.*"»*.

6.1000/2

RICCHIUTI

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma.*"»*.

6.1000/3

CHITI, CORSINI, URAS, RICCHIUTI, TURANO, BATTISTA, BROGLIA, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, MINEO, D'ADDA, LO GIUDICE, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, GATTI, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, CASSON, BOCCHINO, CAMPANELLA, GIACOBBE, CERVELLINI, PETRAGLIA, BENCINI, ANITORI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».

6.1000/4

CASSON

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».

6.1000/5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma.*"»*.

6.1000/6

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».

6.1000/7

DI GIACOMO

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "nell'esercizio delle loro funzioni» sono inserite le seguenti: «parlamentari, nelle sedi istituzionali all'uopo preposte";

b) al secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato";

c) al terzo comma, le parole: "membri del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputati"».

6.1000/10

GIOVANNI MAURO, ELENA FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,

LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: «È istituito un Foro speciale presso la Corte Costituzionale al fine di autorizzare la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare, l'arresto, la privazione della libertà personale, o il mantenimento in detenzione dei membri del Parlamento, salvo che in esecuzione di una sentenza. irrevocabile di condanna, ovvero se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione da parte del- Foro speciale presso la Corte Costituzionale è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza»"».

6.1000/9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - *1.* All'articolo 68 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: «Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato»;

b) al terzo comma, le parole: «membri del Parlamento» sono sostituite dalla seguente: «deputati»"».

6.1000/11

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti:*

«Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 68 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «Senza autorizzazione della Corte costituzionale, su richiesta dell'autorità giudiziaria»" *e aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Conseguentemente, all'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sulle richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, commi secondo e terzo"».

6.1000/13

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 6.1000 sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti:* «Al comma 1, sostituire la lettera *a) con la seguente: "a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare." e sopprimere la lettera *b)*"».

6.1000/8

CASSON

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Al comma 1, dopo la lettera *b),* inserire la seguente*:* "*b*-bis) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione della norme procedurali e per la durata massima di cinque anni.»"».

6.1000/12

CHITI, CORSINI, GATTI, TURANO, PETRAGLIA, BROGLIA, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, MINEO, D'ADDA, GIACOBBE, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DIRINDIN, MICHELONI,

CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LO GIUDICE, BOCCHINO, CASSON , CAMPANELLA, BATTISTA, STEFANO, RICCHIUTI, CERVELLINI, BENCINI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, CUCCA, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» *con le seguenti*: «Al comma 1, dopo la lettera *b*), inserire la seguente: "*b*-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale.

A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal *plenum* della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione della norme proceduali e per la durata Massima di cinque anni"».

6.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1000/1

CHITI, CORSINI, GATTI, TURANO, BROGLIA, CASSON, STEFANO, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, D'ADDA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MINEO, LO GIUDICE, GIACOBBE, BOCCHINO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, CERVELLINI, PETRAGLIA, BENCINI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 8.1000, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Art. 8 ? *(Funzione legislativa paritaria) ? 1.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi:

a) in materia di sistemi elettorali e di tutela delle minoranze linguistiche;

b) in materia di legge europea, di delegazione europea e di ordinamenti dell'Unione europea nonché di ratifica dei trattati internazionali;

c) concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose di cui agli articoli 7 e 8, la condizione giuridica dello straniero di cui all'articolo 10, le libertà personali di cui agli articoli 13, 14 comma 2, 15 comma secondo e 16, la libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 2l commi primo, secondo e terzo, le garanzie processuali di cui agli articoli 24 commi primo e secondo, 25 e 27, la tutela della salute e della libera determinazione di cui all'articolo 32 comma secondo, i diritti o diritti politici e sindacali di cui agli articoli 40, 48, 5L e 98 comma terzo, i casi di ineleggibilità, di incandidabilità e di conflitti di interesse di cui agli articoli 65 e 66, le norme in tema di *referendum* popolare, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la magistratura ordinaria e il Consiglio Superiore della Magistratura di cui agli articoli 100 comma terzo, 103, 104 e 108, l'esercizio della giurisdizione di cui all'articolo 111, l'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, *p)*, la Corte Costituzionale di cui agli articoli 135 comma quinto e sesto e 137 comma secondo"».

8.1000/2

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 8.1000, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Art. 8. ? *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dai Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;

b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;

c) delegazione legislativa di cui all'artitolo 76;

d) ratifica dei trattati internazionali.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cui è assegnato il disegno di legge.

Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica"».

8.1000/3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sopprimere il primo comma*.

8.1000/15

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 8.1000, al capoverso: «Art. 70», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quinto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato;

c) sostituire il terzo, quarto, quinto e sesto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali».

8.1000/5

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire i commi primo, secondo, terzo e quarto con i seguenti:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera nei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli

114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, comma secondo, lettera *e)*, limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera *m)*, limitatamente alla determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; lettera *t)*, limitatamente al coordinamento informatico; lettera *u)*, limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi quarto, quinto, settimo e ottavo; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non approvi le modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Conseguentemente, al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali disegni di legge la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei sui componenti, solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.1000/4

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

« Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali per le leggi che disciplinano il referendum popolare; per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche; per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, limitatamente alla determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e lettera *p)*; e 119, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *e)*, limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera *t)*, limitatamente al coordinamento informatico; lettera *u)* , limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi quarto, quinto, settimo e ottavo; 118, commi secondo e terzo; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma; 133, primo comma; per il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Conseguentemente,

a) sopprimere il quarto comma;

b) al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali disegni di legge la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei sui componenti, solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.1000/6

BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici,

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

8.1000/7

AZZOLLINI

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)* e per le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma , lettera *e)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

8.1000/8

AZZOLLINI

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)* e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e)*, 119, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

Conseguentemente al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

8.1000/9

MUCCHETTI, CASSON, CHITI, D'ADDA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

8.1000/10

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa- è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e),* per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

8.1000/11

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI,

CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera. *e),* per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

8.1000/12

BONFRISCO

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e),* per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

8.1000/13

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approvale leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p*-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma».

8.1000/14

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, BIGNAMI, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione a11'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *e)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

8.1000/16

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di

revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di- attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia, all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

8.1000/17

BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», *sostituire dalle parole:* «dalle due Camere» *fino alla fine, con le seguenti:* «dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali;

e) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione;

f) ratifica dei trattati internazionali.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'art. 72».

8.1000/21

FORNARO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al primo comma, dopo le parole:* «e le altre leggi costituzionali,» *inserire le parole:* «per le leggi elettorali,».

8.1000/19

TURANO

All'emendamento 8.100, capoverso «Art. 70» *sostituire le parole:* «per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione» *con le seguenti:* «nonché per le leggi:

a) in materia di sistemi elettorali e di tutela delle minoranze linguistiche;

b) in materia di legge europea, di delegazione europea e di ordinamenti dell'Unione europea nonché di ratifica dei trattati internazionali;

c) concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose di cui agli articoli 7 e 8, la condizione giuridica dello straniero di cui all'articolo 10, le libertà personali di cui agli articoli 13, 14 con1ID.a 2, 15 comma secondo e 16, la libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 commi primo, secondo e terzo, le garanzie processuali di cui agli articoli 24 commi primo e secondo, 25 e 27, la tutela della salute e della libera determinazione di cui all'art. 32 comma secondo, i diritti politici e sindacali di cui agli articoli 40, 48, 51 e 98 comma terzo, i casi di ineleggibilità, di incandidabilità e di conflitti di interesse di cui agli articoli 65 e 66, le norme in tema di referendum popolare, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la magistratura ordinaria e il Consiglio Superiore della Magistratura di cui agli articoli 100 comma terzo, 103, 104 e 108, l'esercizio della giurisdizione di cui al1'articolo 111, la Corte Costituzionale di cui agli articoli 13.5 comma quinto e sesto e 137 comma secondo;

d) in materia di legge finanziaria e di bilancio».

8.1000/25

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *alprimo comma, dopo le parole:* «*referendum* popolare» *inserire le seguenti:* «per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p-bis)*; 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.».

8.1000/18

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», *sostituire dalle parole:* «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» fino alla fine, con le seguenti: « per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p*-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime-parere di costituzionalità.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».

8.1000/20

MATURANI, VERDUCCI, CARDINALI, ANGIONI, CAPACCHIONE, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, ELENA FERRARA, FILIPPI, FISSORE, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire le parole:* «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» *con le seguenti:* «per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea».

8.1000/22

COCIANCICH, GIOVANNI MAURO, FLORIS, CHITI, PICCOLI, MUSSINI, RITA GHEDINI, ELENA FERRARA, PICCINELLI, FISSORE, GINETTI, LIUZZI, GUERRIERI PALEOTTI, CARDINALI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al primo comma, dopo le parole:* «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,», *inserire le seguenti:* «per le leggi che danno attuazione ai vincoli derivanti dall'Unione europea e le leggi ordinamentali europee,».

8.1000/24

DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, BROGLIA, FAVERO, GATTI, CHITI, LAI, ROMANO

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art 70», *sostituire le parole:* «per le leggi che danno attuazione

all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*,» *con le seguenti:* «per le leggi che dispongono nelle materie di cui agli articoli 32, secondo comma, all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)*e *p)*,».

8.1000/23

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al primo comma, dopo le parole:* «per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*,» *inserire le seguenti:* «per le leggi di cui all'articolo 117, quarto comma, per la deliberazione di autorizzazione al ricorso all'indebitamento per eventi eccezionali, per la legge sul contenuto di bilancio e le altre norme di cui al sesto comma dell'articolo 81.».

8.1000/26

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, al comma 1, capoverso «Art. 70», *al primo comma, sostituire le parole:* «all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, », *con le seguenti:* «all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie, e lettera *p)*,».

8.1000/31

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, capoverso «Art. 70», *sostituire dalle parole:* «lettera *p)*» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117,commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

8.1000/29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al primo comma, sostituire le parole:* «lettera *p)*» *con le seguenti:* «lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,».

8.1000/28

LAI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al primo comma, dopo le parole:* «secondo comma, lettera *p)*,» *inserire le seguenti:* «per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117,comma 2, lettera *e)*,».

8.1000/30

MOLINARI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al primo comma, dopo le parole:* «secondo comma, lettera *p)*» *inserire le seguenti:* «per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *e)*».

8.1000/27

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al primo comma, dopo le parole:* «articolo 122, primo comma» *inserire le seguenti:* «, per le leggi che attengono ai diritti fondamentali».

8.1000/32
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».
8.1000/33
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per la legge europea e per la legge di delegazione europea».
8.1000/34
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per le leggi concernenti la partecipazione delle regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario,».
8.1000/35
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 8. 1000 capoverso «Art. 70» *primo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera e *u)*, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119 e 120, secondo comma.».
8.1000/36
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
All'emendamento 8. 1000, al comma 1, capoverso «Art. 70», *al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.».
8.1000/37
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *dopo il primo comma inserire il seguente:* «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».
8.1000/38
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,

BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio.».

8.1000/39

MARAN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato la legge elettorale nazionale».

8.1000/40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sopprimere il secondo comma.*

8.1000/41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sopprimere il terzo comma.*

8.1000/42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, sostituire il terzo comma con i seguenti:*

«Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».

Conseguentemente sopprimere i commi dal quarto alla fine dell'articolo.

8.1000/43

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, sostituire il terzo comma con il seguente:* «Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al comma 1, quando è approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, nei trenta giorni successivi, può deliberare proposte di modificazione del testo. Su tali proposte la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora sia inutilmente decorso il predetto termine di trenta giorni per la deliberazione del Senato, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».

8.1000/44

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 8.1000, sostituire ovunque ricorrano le parole: «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Autonomie della Repubblica».

8.1000/53

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO,

CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *nel terzo comma, sopprimere le parole:* «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo».

8.1000/52

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *nel terzo comma, sostituire le parole da* «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» *fino alla fine con le seguenti:* «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

8.1000/48

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

8.1000/49

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «può disporre di esaminarlo», *con le seguenti:* «lo esamina».

8.1000/45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al terzo comma sostituire le parole:* «su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» *con le seguenti:* «esprime parere di costituzionalità».

8.1000/46

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «su richiesta di un terzo» *con le seguenti:* «su richiesta di un quarto».

8.1000/47

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al terzo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «La Camera dei deputati, nel caso in cui le deliberazioni del Senato della Repubblica siano state adottate a maggioranza non minore di quella assoluta, può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta».

8.1000/51

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nei sessanta giorni successivi il Senato della Repubblica può proporre modificazioni del testo».

8.1000/50

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «proposte di modificazione» *con la seguente:* «modificazioni».

8.1000/54

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.1000/55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sopprimere il quarto comma.*

8.1000/56

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire i commi quarto e quinto con il seguente:*

«Nel caso in cui il senato della Repubblica abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, l'esame del disegno di legge è deferito ad- un Comitato paritetico composto da ventuno deputati e da ventuno senatori designati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal presidente del senato. Il Comitato, esaminate le disposizioni oggetto delle proposte di modificazione approvate dal Senato, trasmette, entro quindici giorni, al presidente della Camera un testo sul quale la Camera stessa delibera in via definitiva. Qualora il Comitato non trasmetta il testo nel termine di quindici giorni, la Camera dei deputati si pronuncia sulle proposte di modifica approvate dal Senato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.1000/57

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u)*, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi, entro venti giorni dalla loro trasmissione, con una votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Sulla reiezione di tali modificazioni non è consentita la posizione della questione di fiducia da parte del Governo».

8.1000/58

GUERRA, DIRINDIN, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *quarto comma, dopo le parole:* «terzo comma, 117, commi secondo,» *inserire le seguenti:* «lettere *e)*, con riferimento al coordinamento del sistema tributario e».

8.1000/63

COCIANCICH, FLORIS, CHITI, MUSSINI, LIUZZI, CARDINALI, GIOVANNI MAURO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70» *al quarto comma, sostituire le parole:* «117, commi secondo, lettera: *u)*, quarto, sesto e decimo», *con le seguenti:* «117, commi primo, secondo, lettera *u)*, quarto, sesto e decimo».

8.1000/59

PICCOLI, ZANETTIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, sostituire le parole:* «lettera *u)*», *con le seguenti:* «lettere *p)*, *u)* e *v)*».

8.1000/60

DALLA ZUANNA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, sostituire le parole:* «lettera *u)*» *con le seguenti:* «lettere *m), s)* e *u)*».

8.1000/61
BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, sostituire le parole:* «lettera *u)*» *con le seguenti:* «lettere *m)* ed *u)*».

8.1000/62
SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, dopo le parole:* «lettera *u)*» *inserire le seguenti:* «, limitatamente al governo del territorio,».

8.1000/64
SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI
All'emendamento 8.1000, al comma 1, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, sopprimere le parole:* «120, secondo comma».

8.1000/65
MARTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, dopo le parole:* «e 132, secondo comma» *inserire le seguenti:* «nonché per le leggi che approvano le disposizioni generali e comuni di cui all'articolo 117, secondo comma».

8.1000/66
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, sostituire le parole:* «nella votazione finale» *con le seguenti:* «nella votazione articolo per articolo, sull'articolo relativo, e nella votazione finale».

8.1000/67
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, sostituire le parole:* «a maggioranza assoluta» *con le seguenti:* «a maggioranza dei due terzi».

8.1000/68
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, sostituire le parole:* «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» *con le seguenti:* «a maggioranza dei presenti».

8.1000/69
MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI
All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.»;

al quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per tali disegni di legge, qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

8.1000/70

PAGLIARI, DI GIORGI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, MIRABELLI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 8.1000, al capoverso «Art. 70», *dopo il quarto comma inserire il seguente:* «La funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione.».

8.1000/71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, sopprimere il quinto comma.*

8.1000/72

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, sopprimere il quinto comma.*

8.1000/73

AZZOLLINI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, sostituire il quinto comma con il seguente:*

«I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione».

8.1000/74

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, sostituire il quinto comma con il seguente:* «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, proposte di modificazione entro quindici giorni daila data della trasmissione. Qualora sia inutilmente decorso il predetto termine, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata».

8.1000/75

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quinto comma, sopprimere le parole da:* «entro quindici giorni» *fino alla fine.*

8.1000/76

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *nel quinto comma, sostituire le parole da:* «entro quindici giorni» *fino alla fine con le seguenti:* «secondo le norme del proprio regolamento».

8.1000/77

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», *al quinto comma, sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

8.1000/78

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, al quinto comma, sostituire le parole:* «le disposizioni di cui al comma precedente», *con le seguenti:* «le disposizioni di cui al comma 3».

8.1000/79

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, dopo il quinto comma, inserire il seguente:*

«I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

8.1000/80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, sopprimere il sesto comma.*

8.1000/81

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, al sesto comma, dopo le parole:* «attività conoscitive» *inserire le seguenti:* «e d'inchiesta».

8.1000/82

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70»*, ultimo comma, aggiungere il seguente periodo:* «Per una sola volta, il Senato della Repubblica può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'esame di un disegno di legge in corso di lettura presso la Camera dei deputati ai sensi del secondo comma sia sospeso qualora si configuri il rischio di ledere le competenze legislative delle Regioni, il principio di sussidiarietà, ovvero il diritto dell'Unione europea. In tal caso la Camera dei deputati, acquisito il parere del Governo, delibera sui rilievi formulati dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Procedimento legislativo) - 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u)*, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati." ».

Art. 9

9.1000/14

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 9.1000, al capoverso «1-*bis*»*, premettere il seguente:*

«01-*bis.* All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi dalla sua presentazione alla Camera dei deputati"».

9.1000/15

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 9.1000, al capoverso «1-*bis*»*, premettere il seguente:*

«01-*bis.* All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: ", che deve essere posto all'ordine del giorno entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Camera dei deputati e votato entro sei mesi"».

9.1000/6

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 9.1000, sostituire dalla parola: «trecentomila» *fino alla fine, con le seguenti:* «centomila elettori» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione».

9.1000/8

MIGLIAVACCA, GOTOR, LO MORO, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CHITI, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

All'emendamento 9.1000, sostituire la parole: «trecentomila» *con la seguente:* «centocinquantamila» *e dopo le parole:* «regolamenti parlamentari» *aggiungere in fine i seguenti commi:* «Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di sei mesi, un milione di elettori può richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum,* all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo perle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo.».

9.1000/1

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 9.1000, sostituire la parola: «trecentomila» *con la seguente:* «quarantacinquemila».

9.1000/2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 9.1000, sostituire le parole: «trecentomila» *con le seguenti:* «quarantacinquemila».
9.1000/3
CHITI, DE PETRIS, CORSINI, RICCHIUTI, GATTI, BAROZZINO, URAS, BROGLIA, TURANO, DIRINDIN, MICHELONI, STEFANO, CAPACCHIONE, TOCCI, ALBANO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, CASSON, MUCCHETTI, MINEO, BOCCHINO, D'ADDA, GIACOBBE, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, BENCINI, ANITORI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO
All'emendamento 9.1000, sostituire la parola: «trecentomila» *con la seguente:* «centomila».
9.1000/4
BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI
All'emendamento 9.1000, sostituire la parola: «trecentomila» *con la seguente:* «centomila».
9.1000/5
MINZOLINI
All'emendamento 9.1000, sostituire la parola: «trecentomila» *con la seguente:* «centomila».

9.1000/7
BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI
All'emendamento 9.1000, sostituire la parola: «trecentomila» *con la seguente:* «centocinquantamila».

9.1000/9
BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI
All'emendamento 9.1000, sostituire la parola: «trecentomila» *con la seguente:* «duecentomila».
9.1000/11
BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
All'emendamento 9.1000, sostituire le parole da: «ed è aggiunto» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e sono aggiunti i seguenti periodi: "La discussione e la votazione finale delle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano è sottoposto a referendum popolare deliberativo. Nel caso in cui le Camere abbiano approvato il disegno di legge senza accoglieme i principi essenziali è sottoposta a *referendum* popolare deliberativo la scelta fra il disegno di legge originario e quello approvato dalle Camere.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di anllnissibilità dei disegni di legge di cui al terzo comma e le modalità di attuazione del *referendum* popolare deliberativo"».
9.1000/10
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA
All'emendamento 9.1000, sostituire dalle parole: «ed è aggiunto» *fino alla fine, con le seguenti:* «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

9.1000/12

BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 9.1000, sostituire dalle parole: «la discussione» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «le proposte di legge di iniziativa popolare sono discusse dalla Camera dei deputati entro novanta giorni dalla loro presentazione».

9.1000/13

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 9.1000, sostituire le parole: «la discussione e la votazione finale» *con le seguenti:* «L'avvio e la conclusione dell'esame».

9.1000/16

CHITI, DE PETRIS, CORSINI, URAS, GATTI, BAROZZINO, TURANO, DIRINDIN, MICHELONI, BENCINI, BROGLIA, GAMBARO, CAPACCHIONE, ALBANO, TOCCI, RICCHIUTI, PETRAGLIA, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DE CRISTOFARO, MUCCHETTI, CUCCA, MINEO, BOCCHINO, MARIO MAURO, CASSON, D'ADDA, LO GIUDICE, MASTRANGELI, GIACOBBE, CAMPANELLA, STEFANO, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 9.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le proposte di legge d'iniziativa polare devono essere esaminate e votate entro dodici mesi».

9.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "trecentomila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La discussione e la votazione finale delle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari".».

Art. 10

10.1000/2

CHITI, DE PETRIS, CORSINI, URAS, CASSON, GATTI, BAROZZINO, TURANO, DIRINDIN, BROGLIA, MICHELONI, CAPACCHIONE, ALBANO, TOCCI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MUCCHETTI, MINEO, D'ADDA, LO GIUDICE, STEFANO, BOCCHINO, RICCHIUTI, CAMPANELLA, GIACOBBE, CERVELLINI, PETRAGLIA, ANITORI, BENCINI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 10.1000, sostituire il capoverso: «Art. 10» *con il seguente:*

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo). ? 1*. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ? Ogni disegno di legge è presentato alla- Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera può stabilire procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole

dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Il Senato può richiedere la convocazione di una commissione composta da membri della Camera dei Deputati e del Senato, per un esame in comune dei testi di legge. La composizione e il funzionamento di questa commissione sono disciplinate da un regolamento interno delle due Camere.

Qualora il Senato della Repubblica non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato della Repubblica abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede all'approvazione definitiva del disegno di legge con una maggioranza uguale a quella con la quale il Senato ha approvato il provvedimento.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all'articolo 70, primo comma"».

10.1000/3

BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al primo comma, sostituire le parole da:* «di cui all'articolo 70, primo comma» *fino alla fine, con i seguenti commi:* «è presentato alla Camera dei deputati.

Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70 comma 1.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 1, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 2, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli.

L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e in quelle di cui all'articolo 70 comma 1».

10.1000/4

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.»;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.»;

d) sopprimere i commi quarto, quinto, sesto e settimo.

10.1000/5

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.1 000, capoverso «Art. 72», *al primo comma, sopprimere le parole:* «primo comma».

Conseguentemente sopprimere il sesto comma.

10.1000/7

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sostituire il secondo comma con il seguente:* «Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.»

10.1000/8

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 10.100, capoverso «Art. 72», *al secondo comma, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *sono aggiunte le seguenti parole:* «; quando esso attenga alle materie di cui all'articolo 70, quarto comma, la Commissione della Camera dei deputati competente a esaminarlo è integrata da un numero di senatori pari un quinto dei membri della Commissione, i quali partecipano ai lavori a pieno titolo, salvo il diritto di voto concernente questioni pregiudiziali, emendamenti e approvazione finale del testo. Il regolamento del Senato della Repubblica stabilisce le modalità di designazione dei senatori di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere il seguente comma: «Con deliberazione del Presidente della Camera dei deputati, adottata d'intesa, con il Presidente del Senato, su parere dei rispettivi uffici di presidenza e giunte per il regolamento, sono stabiliti i criteri e le procedure per attivare l'integrazione della Commissione di cui all'articolo 72, comma secondo, della Costituzione, nonché le procedure di raccordo volte a rendere ordinario e operativo tale adempimento nell'ambito

dell'attività legislativa».

10.1000/9

BROGLIA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* «La legge deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.».

10.1000/10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sopprimere il terzo comma.*

10.1000/11

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sopprimere il quarto comma.*

10.1000/12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sopprimere il quarto comma.*

10.1000/13

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il regolamento della Camera dei deputati può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.».

10.1000/15

PAGLIARI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PADUA, LUCHERINI

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al quarto comma sostituire le parole:* «che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari» *con le seguenti:* «sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi o delle componenti parlamentari».

10.1000/14

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al quarto comma, sopprimere le parole:* «che alla Camera dei deputati, sono».

10.1000/16

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al quarto comma sopprimere le parole:* «alla Camera dei deputati».

10.1000/17

RUTA

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *dopo il quarto comma, inserire il seguente:* «Possono altresì stabilire» *inserire il seguente comma:* «I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il

disegno di legge nei casi previsti al comma precedente, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

10.1000/18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sopprimere il quinto comma.*

10.1000/19

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al quinto comma, sostituire le parole:* «della Camera» *con le seguenti:* «delle Camere».

10.1000/20

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al quinto comma, dopo le parole:* «per quelli di delegazione legislativa,» *inserire le seguenti* «per quelli di conversione di decreti-legge,».

10.1000/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto comma.*

10.1000/22

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sostituire il sesto comma con il seguente:* «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma e seguenti, stabilendo in quali casi e forme l'esame e l'approvazione delle proposte di modificazione ai disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che sono composte in modo da rispecchiare la proporzione geografica tra regioni. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».

.

10.1000/23

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al sesto comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Autonomie della Repubblica».

10.1000/24

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché l'esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle Camere».

10.1000/25

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:* «I regolamenti parlamentari disciplinano, con apposite disposizioni, le modalità di esame, discussione e votazione finale delle proposte di iniziativa popolare. I termini sono indicati dai regolamenti tenuto conto della complessità della materia.».

10.1000/26

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sopprimere il settimo comma.*

10.1000/27

BORIOLI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *sopprimere il settimo comma.*

10.1000/28
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il settimo comma.*

10.1000/29
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il settimo comma.*

10.1000/30
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, sostituire il settimo comma con il seguente:*
«Per un massimo di tre volte in un anno, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge o un argomento sia iscritto all'ordine del giorno ed esaminato con priorità, rispetto ad altri disegni di legge».

10.1000/32
GUERRA, DIRINDIN, LAI, MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, sostituire il settimo comma con il seguente:*
«Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno».

10.1000/40
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, sostituire il settimo comma con il seguente:* «Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia».

10.1000/31
PAGLIARI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PADUA, LUCHERINI
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, al settimo comma, sostituire le parole:* «Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo,» *con le seguenti:* «Il Governo può, con atto motivato, chiedere alla Camera dei deputati di deliberare un disegno di legge essenziale per l'attuazione del programma di governo,».

10.1000/33
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, settimo comma, dopo le parole:* «Il Governo»*, inserire le seguenti:* «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

10.1000/34
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, settimo comma, sostituire la parola:* «sessanta»*, con la seguente:* «novanta».

10.1000/35
GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, DIRINDIN, MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72»*, settimo comma, sopprimere le parole:* «ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento, tenuto conto della complessità della materia».

10.1000/36
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *settimo comma, sopprimere le seguenti parole:* «entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia».

10.1000/37
MARAN
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *settimo comma, sostituire la parola:* «inferiore» *con le seguenti:* «diverso, in ogni caso non inferiore a trenta giorni,».

10.1000/38
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *alsettimo comma, sostituire la parola:* «inferiore» *con le seguenti:* «diverso, comunque non inferiore a quarantacinque giorni».

10.1000/39
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72» *settimo comma, sostituire la parola:* «inferiore» *con la seguente:* «superiore».

10.1000/41
RUTA
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al settimo comma,sostituire le parole da:* «Decorso il termine» *fino alla fine del period, con le seguenti:* «Decorso il termine, su richiesta del Governo il testo come approvato dalla commissione o, in mancanza di approvazione, quello presentato dal governo, è posto in votazione, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà».

10.1000/43
MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI
All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *al settimo comma, aggiungere infine i seguenti periodi:* «Il regolamento della Camera stabilisce il numero massimo di disegni di legge sui quali il Governo può chiedere, nell'ambito di ciascuna sessione di programmazione dei lavori, di deliberare prioritariamente. La richiesta di deliberazione prioritaria non è ammessa per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma».

10.1000/42
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *alsettimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La procedura prioritaria non si applica in ogni caso ai disegni di legge costituzionali, ai disegni di legge di conversione dei decreti legge, ai disegni di legge in materia elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

10.1000/44

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *alsettimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il procedimento prioritario non si applica in ogni caso ai disegni di legge costituzionali e per i quali è prevista la procedura normale di approvazione ed esame e, nonché per le leggi:

a) in materia di sistemi elettorali;

b) in materia di ordinamenti dell'Unione europea;

c) in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

d) di cui ai seguenti articoli: 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51, 60, comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo».

10.1000/6

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il Senato della Repubblica, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere una questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nei confronti di una legge approvata dalla Camera dei deputati».

10.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione) - 1*. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento, tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. "».

10.0.1000/2

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 73. ? Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

10.0.1000/3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un decimo dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione».

10.0.1000/4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, primo comma, sostituire le parole:* «entro un mese»*, con le seguenti:* «entro quarantacinque giorni».

10.0.1000/5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, primo comma, sostituire le parole:* «un mese»*, con le seguenti:* «due mesi».

10.0.1000/1

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, sopprimere il secondo comma*.

10.0.1000/6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, sopprimere il secondo comma.*

10.0.1000/7

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA,

LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, al secondo comma, sopprimere le parole:* «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

10.0.1000/8

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, e al comma 2, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica»*, con le seguenti:* «Senato delle Autonomie della Repubblica».

10.0.1000/9

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, sostituire le parole:* «prima della loro promulgazione»*, con le seguenti:* «entro quindici giorni dalla loro approvazione».

10.0.1000/10

PEGORER, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, sostituire le parole:* «almeno due quinti dei componenti»*, con le seguenti:* «almeno un terzo dei componenti».

10.0.1000/11

TOMASELLI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, ZANONI

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, sostituire le parole:* «almeno due quinti dei componenti»*, con le seguenti:* «almeno un terzo dei componenti».

10.0.1000/12

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, sostituire le parole:* «due quinti»*, con le seguenti:* «un decimo».

10.0.1000/13

CUCCA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, sostituire le parole:* «due quinti» *con le seguenti:* «un decimo».

10.0.1000/14

LAI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, sostituire le parole:*«due quinti» *con le seguenti:* «un quinto».

10.0.1000/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, sostituire le*

parole: «due quinti», *con le seguenti:* «un quinto».

10.0.1000/16

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, sostituire le parole:* «due quinti» *con le seguenti:* «un quarto».

10.0.1000/17

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol possono essere sottoposte al medesimo controllo di legittimità su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di ciascun Consiglio».

10.0.1000/18

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, secondo comma , dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol possono essere sottoposte al medesimo controllo di legittimità su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di ciascun Consiglio».

10.0.1000/19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata. approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal quarto comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

10.0.1000/20

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:*

«Il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può, prima della sua promulgazione, deferire alla corte costituzionale con motivazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge approvata dalla Camera dei deputati lesiva delle competenze legislative delle Regioni o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti per il ricorso alla clausola di supremazia».

10.0.1000/21

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, al comma 1, aggiungere in fine il seguente*

comma:

«Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale».

10.0.1000/22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-*bis*»*, sopprimere il comma 2.*

10.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 73 della Costituzione)

"1. All'articolo 73 dellaCostituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.".
2.All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:"La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma."».

Art. 11

11.1000/2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 11.1000, capoverso «Art. 74»*, secondo comma, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

11.1000/3

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 11.1000, capoverso «Art. 11»*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. All'articolo 76 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli schemi dei decreti legislativi predisposti dal Governo sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

11.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Rinvio delle leggi di conversione) - 1.* L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata."».

Art. 12

12.1000/2

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 12.1000, sostituire le parole: «Nel corso dell'esame di disegni di legge» *con le seguenti:* «Nei disegni di legge» *e sostituire le parole:* «non possono essere approvate» *con le seguenti:* «non possono essere introdotte».

12.1000/3

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 12.1000, sostituire le parole: «non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto» *con le seguenti*: «non possono essere approvate dalla Camera dei deputati disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto, né possono essere proposte dal Senato della Repubblica modificazioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.».

12.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, lettera d)*, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.».

Art. 16

16.1000/1

CHITI, TOCCI, DE PETRIS, FAUSTO GUILHERME LONGO, CORSINI, BAROZZINO, MINEO, URAS, GATTI, TURANO, DIRINDIN, BROGLIA, MICHELONI, CAPACCHIONE, ALBANO, STEFANO, BUEMI, MUCCHETTI, D'ADDA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CASSON, LO GIUDICE, GIACOBBE, RICCHIUTI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, ANITORI, BENCINI, MASTRANGELI, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 16.1000, sostituire il capoverso «Art. 16» *con il seguente:*

«Art. 16.

(*Funzioni di controllo delle Camere*)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive. nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato della Repubblica. Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina».

16.1000/16

CASSON, CHITI, TOCCI

All'emendamento 16.1000, sostituire il capoverso «Art. 16» *con il seguente:*

«Art. 16.

(Funzioni di controllo delle Camere)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della Commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive. nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato della Repubblica.

Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina».

16.1000/13

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 16.1000, sostituire il capoverso «Art. 16» *con il seguente:*

«Art. 16.

1. All'articolo 82 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera"» *sono sostituite dalle seguenti:* "Il Senato"».

16.1000/2

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

a) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) esprime parere vincolante, se approvato-con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;

d) svolge la funzione di vigilanza, di contro Ho e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma.

16.1000/3

CATTANEO

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

16.1000/4

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

16.1000/5

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*,* sostituire il primo comma con il seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblicano possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

16.1000/6

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, sostituire il primo comma con il seguente:* «La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse; si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti della Camera».

16.1000/9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, al primo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato della Repubblica» *, sopprimere il secondo periodo e sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

16.1000/7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, al primo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato della Repubblica», *sopprimere il secondo periodo e aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo; vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge; esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo; svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o

indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge».

16.1000/8

BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, primo periodo sostituire le parole: «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato della Repubblica» *e sopprimere il secondo periodo;*

b) sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica svolgono funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.

Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato.

Il Senato, attraverso una sua commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'aula che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina».

16.1000/10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, al primo comma, sostituire le parole:* «La Camera dei deputati» *con le seguenti:* «Il Senato della Repubblica» *e sopprimere il secondo periodo.*

16.1000/11

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, al primo comma, sostituire dalle parole:* «può disporre» *fino alla fine, con le seguenti:* «svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento» *esostituire il secondo comma con i seguenti*:

«Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

e) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

f) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto deIIe cause di incompatibilità previste dalla legge;

g) esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;

h) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di

un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.».

16.1000/12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 16.1000, capoverso «Art. 82»*, sopprimere il secondo comma.*

16.1000/14

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 16.1000, al capoverso «Art. 82»*, al secondo comma, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

16.1000/15

PAGLIARI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PADUA, LUCHERINI

All'emendamento 16.1000, al capoverso «Art. 82»*, al secondo comma, sostituire le parole:* «Alla Camera la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.» *con le seguenti:* «La Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi o componenti parlamentari».

16.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Inchieste parlamentari) - 1.* L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria."».

Art. 17

17.1000/1

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 17.1000, sostituire il comma 1 *con il seguente:* «1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

17.1000/2

BISINELLA, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, BITONCI, ARRIGONI

All'emendamento 17.1000, comma 1, sostituire le parole da: «il secondo comma» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "all'elezione partecipano tre delegati per ogni regione, elette dal Consiglio regionale in modo che siano assicurati l'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti."».

17.1000/3

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA,

D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 17.1000, al comma1, sostituire le parole: «tre delegati» *con le seguenti:* «cinque delegati» *e sostituire le parole:* «un solo delegato» *con le seguenti:* «due delegati».

17.1000/4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 17.1000, al comma 1, sostituire le parole: «tre delegati» *con le seguenti:* «quattro delegati».

17.1000/5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 17.1000, al comma 1, sostituire le parole: «tre delegati» *con le seguenti:* «due delegati».

17.1000/6

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 17.1000, al comma 1, sostituire le parole: «l'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze» *con le seguenti:* «l'equilibrio di genere e la rappresentanza delle opposizioni e delle minoranze linguistiche.».

17.1000/7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 17.1000, al comma 1, sostituire le parole: «l'equilibrio di genere» *con le seguenti:* «la parità di genere».

17.1000/12

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 17.1000, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol hanno ciascuna due delegati; per la Provincia autonoma di Bolzanol Autonome Provinz Bozen/Südtirol, un delegato deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

17.1000/13

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 17.1000, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol hanno ciascuna due delegati; i delegati deila Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol devono appartenere ai due gruppi linguistici maggiori.».

17.1000/14

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 17.1000, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol hanno ciascuna due delegati; i delegati della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol devono appartenere ai due gruppi linguistici maggiormente rappresentativi.».

17.1000/8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 17.1000, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al terzo comma l'ultimo periodo è abrogato».

17.1000/10

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 17.1000, aggiungere infine il seguente periodo: «e il terzo comma è sostituito dal

seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti. Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".».

17.1000/16

COLLINA, COCIANCICH, PAGLIARI

All'emendamento 17.1000, aggiungere infine il seguente periodo: «e il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta."».

17.1000/9

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 17.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.».

17.1000/15

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 17.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti».

17.1000/11

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 17.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni"».

17.1000/17

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 17.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. ? Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte sempre a *rerefendum* popolare."».

17.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che siano assicurati l'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato."».

Art. 23

23.0.6 (testo 2)

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «al Titolo III» *inserire le seguenti*: «e al Titolo IV».

Art. 25

25.1000/1

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BERGER

All'emendamento 25.1000, alle parole:«il terzo comma», *premettere le seguenti:*

«al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono approvare la legge costituzionale" e».

25.1000/2

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 25.1000, alle parole:«il terzo comma», *premettere le seguenti:*

«al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale" e».

25.1000/3

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 25.1000, alle parole:«il terzo comma», *premettere le seguenti:*

«al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale" e».

25.1000/4

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 25.1000, sostituire le parole da: «ulteriori forme» *fino alle parole:* «Regione interessata», *con le seguenti:* «Con legge approvata dalle Camere, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche ai sensi delle intese di cui all'articolo 117, non e decimo comma, e purché la Regione sia in equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119. La legge di cui al presente comma può essere modificata con il medesimo procedimento».

25.1000/5

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 25.1000, sostituire le parole da: «ulteriori forme» *fino alle parole:* «Regione interessata», *con le seguenti:* «Con legge approvata dalle Camere, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere. conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche ai sensi delle intese di

cui all'articolo 117, non e decimo comma, e purché la Regione garantisca l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119. La legge di cui al presente comma può essere modificata con il medesimo procedimento».

25.1000/6

SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, CONTE

All'emendamento 25.1000, sostituire le parole da «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» *fino alle parole:* «lo Stato e la Regione interessata»*, con le seguenti:* «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, possono essere conferite ad altre Regioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119 e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata, recepita con legge dello Stato approvata da entrambe le Camere. In tali casi, per le materie o funzioni oggetto del conferimento le Regioni devono asseverare, con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio e in ciascun esercizio successivo, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento dei costi e dei fabbisogni assunti come indicatori rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica».

25.1000/8

SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, CONTE

*All'emendamento 25.1000, sostituire le parole: «*materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)», con le seguenti:* «materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace».

25.1000/7

BORIOLI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BROGLIA, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 25.1000, sopprimere le parole: «lettera *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,».

25.1000/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole: «*n)* e *s)* possono essere attribuite», con le seguenti: *«può essere attribuita».*

25.1000/10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole: «*n)* e *s)*»*, con le seguenti:* «e *n)*».

25.1000/11

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sopprimere la lettera: «*n)*».

25.1000/12

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 25.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa- intesa con le Regioni interessate, purché la- Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative."».

25.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, sostituire le parole: «il terzo comma è abrogato» *con le seguenti:* «il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata."».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, sopprimere le parole da: "Con legge dello Stato" *fino a:* "articoli 118 e 119.".

Art. 26

26.1000/1

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, dopo le parole:* «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie» *aggiungere le seguenti:* «e funzioni».

26.1000/2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sopprimere la lettera* a).

26.1000/3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, alla lettera* b) *aggiungere le seguenti parole:* «ed emigrazione».

26.1000/4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, alla lettera* b) *aggiungere le seguenti parole:* «ed estradizione».

26.1000/5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sopprimere la lettera* c).

26.1000/6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della presente Costituzione».

26.1000/7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* sistema postale e telecomunicazione».

26.1000/8

PAGLIARI, DI GIORGI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, MIRABELLI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art, 117», *al secondo comma, lettera* e), *sostituire le parole:* «tutela della concorrenza» *con le seguenti:* «tutela e promozione della concorrenza».

26.1000/9

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera e) *dopo la parola*: «coordinamento» *inserire la seguente*: «generale»;

b) alla lettera m) *sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni per la» *con le seguenti*: «norme di principio in materia di»;

c) alla lettera n) *sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni» *con le seguenti*: «norme di principio»;

d) alla lettera s) *sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni» *con le seguenti*: «norme di principio»;

e) alla lettera u) *sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni» *con le seguenti*: «norme di principio».

26.1000/10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* e) *sopprimere le parole:* «della finanza pubblica e».

26.1000/11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* e) *sopprimere le parole:* «e del sistema tributario».

26.1000/12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* f) *dopo la parola:* «organi» *inserire le seguenti:* «costituzionali ed istituzionali».

26.1000/13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* g) *sopprimere le parole:* «norme sul procedimento amministrativo e».

26.1000/14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* g) *sopprimere dalle parole:* «sulla disciplina giuridica del lavoro» *fino alla fine della lettera.*

26.1000/15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* g) *aggiungere infine le parole:* «non di interesse regionale».

26.1000/16

ICHINO, MARAN

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, dopo la lettera* g), *inserire la seguente:*

«*g-bis)* disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici e privati e delle relative assicurazioni obbligatorie».

Conseguentemente alla lettera g) *sopprimere le seguenti parole:* «e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale».

26.1000/17

ICHINO, MARAN

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, dopo la lettera* g), *inserire la seguente:*

«*g-bis)* definizione degli *standard* e dei criteri generali di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego e del relativo controllo».

26.1000/18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

«*l)* ordinamento della giustizia civile, penale e amministrativa, sanzioni penali e ordinamento giudiziario».

26.1000/19

DIRINDIN

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma,sostituire la lettera* m) *con le seguenti:*

«*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m-bis) norme generali per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

26.1000/20

DIRINDIN, FEDELI, DE BIASI, BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, LO GIUDICE, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, LEPRI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* m) *con le seguenti:*

«*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m-bis) disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

26.1000/21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera m) *sostituire le parole:* «dei livelli essenziali delle prestazioni» *con le seguenti:* «di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi standard» *e, dopo le parole:* «che devono» *inserire la seguente:* «comunque», *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «politiche sociali»;

b) alla lettera s) *dopo la parola:* «ecosistema» *inserire le seguenti:* «biodiversità, fauna selvatica»;

e) sopprimere le parole: «e sul turismo»;

c) alla u) *sopprimere le parole:* «disposizioni generali e comuni sul governo del territorio»;

d) sopprimere la lettera v);

e) alla lettera z) *sopprimere le parole:* «strategiche e grandi reti di trasporto».

Conseguentemente sostituire il terzo comma con il seguente:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto.» *e al secondo comma dopo le parole:* «su proposta del Governo» *inserire le seguenti:* «solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere del Senato».

26.1000/22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, alla lettera* m) *sostituire le parole:* «dei livelli essenziali delle prestazioni» *con le seguenti:* «di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi *standard*» *e, dopo le parole:* «che devono» *inserire la seguente:* «comunque».

26.1000/23

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* m), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «determinazione dei livelli», *inserire le seguenti:* «minimi»;

b) sostituire le parole: «disposizioni generali», *con le seguenti:* «princìpi generali».

26.1000/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, alla lettera* m) *dopo le parole:* «che devono» *inserire la seguente:* «comunque».

26.1000/25

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 26.1000, comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera m)*, sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro» *con le seguenti*: «principi fondamentali della tutela della salute, della sicurezza alimentare, della tutela e sicurezza del lavoro»;

b) alla lettera n), *sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni» *con le seguenti*: «norme generali»;

c) alla lettera s), *sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo;» *con le*: «principi fondamentali della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; principi fondamentali sulle attività culturali e sul turismo;»;

d) sostituire la lettera u) *con la seguente*: «*u)* principi fondamentali del governo del territorio e del sistema nazionale di protezione civile».

26.1000/27

TAVERNA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* m) *sostituire le parole:* «disposizioni generali» *fino alla fine della lettera medesima con le seguenti:* « tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro».

26.1000/28

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* m), *sostituire le parole:* «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro» *con le seguenti:* «tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro».

26.1000/29

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* m), *sopprimere le parole:* «disposizioni generali e comuni per la».

26.1000/30

PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, alla lettera m)sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni» *con le seguenti:* «norme generali».

26.1000/31

GUERRA, RITA GHEDINI, GATTI, DIRINDIN, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *alsecondo comma, lettera* m), *dopo le parole:* «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute,» *aggiungere le seguenti:* «, per le politiche sociali,».

26.1000/32

LIUZZI, BRUNO

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* m) *dopo le parole:* «tutela della salute» *aggiungere le seguenti:* «istituzioni sanitarie e policlinici di rilievo nazionale».

26.1000/33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* m) *dopo le parole:* «la sicurezza alimentare» *inserire le seguenti:* «e l'orientamento degli approvvigionamenti agroalimentari».

26.1000/34

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *secondo comma, lettera* m) *sopprimere le parole:* «le per la tutela e sicurezza del lavoro».

Conseguentemente, alla lettera o) *aggiungere, in fine, le parole:* «e la tutela e sicurezza del lavoro».

26.1000/35

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* m) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «politiche sociali».

26.1000/36

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* n) *sostituire le parole:* «ordinamento scolastico; istruzione universitaria e», *con le seguenti:* «asili nido; ordinamento scolastico; istruzione universitaria, diritto allo studio e».

26.1000/37

PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* n) *sostituire la parola:* «scolastico», *con le seguenti:* «nazionale del sistema educativo di istruzione e formazione».

26.1000/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* n), *dopo le parole:* «ordinamento scolastico» *aggiungere le seguenti* «formazione professionale;».

Conseguentemente al terzo comma sopprimere le parole da «e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche» *fino alla parola:* «universitario».

26.1000/41

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* p),

premettere le seguenti parole: «principi generali in materia di».

26.1000/39

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* p) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere la parola: «ordinamento»;

b) sostituire le parole: «disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni» *con le seguenti:* «principi fondamentali sulle forme associative dei Comuni e sull'ordinamento degli enti intermedi di cui all'articolo 114, quarto comma; organismi amministrativi per il raccordo tra lo Stato e gli altri enti di cui all'articolo 114, primo comma;»

Conseguentemente all'articolo 24, aggiungere la seguente lettera:

«*c)* dopo il terzo comma è aggiunto il seguente quarto comma: "La legge dello Stato stabilisce i principi fondamentali dell'ordinamento di enti locali intermedi tra Regioni e Comuni, disciplinati dalla legge regionale"».

26.1000/42

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* p) *dopo le parole:* «legislazione elettorale»*, inserire le seguenti:* «e condizioni di esercizio dei diritti politici,».

26.1000/43

DEL BARBA, BERGER, COLLINA, CORSINI, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, PALERMO, SANTINI, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* p)*, dopo le parole:* «Città metropolitane;»*, inserire le seguenti:* «ordinamento generale degli enti di area vasta e riconoscimento di condizioni particolari di autonomia, anche per quanto riguarda l'elezione degli organi di governo, per quelli con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri;».

26.1000/44

DEL BARBA, BERGER, COLLINA, CORSINI, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, PALERMO, SANTINI, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* p)*, dopo le parole:* «Città metropolitane;»*, inserire le seguenti:* «ordinamento generale degli enti di area vasta e riconoscimento di condizioni particolari di autonomia per quelli con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri».

26.1000/45

DEL BARBA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* p)*, dopo le parole:* «Città metropolitane;» *inserire le seguenti:* «ordinamento generale degli enti di area vasta e riconoscimento di condizioni particolari di autonomia per quelli con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri, anche per quanto riguarda la competenza amministrativa al rilascio delle concessioni per la derivazione e l'utilizzo delle acque pubbliche e le risorse derivanti dal pagamento dei canoni demaniali».

26.1000/46

PAGLIARI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PADUA, LUCHERINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* p), *sostituire le parole:* «di principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «generali e comuni».

26.1000/47

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* p), *dopo le parole:* «disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni», *aggiungere le seguenti:* «e degli enti di area vasta per le aree non metropolitane, riconoscendo forme e condizioni particolari di

autonomia per quelli ubicati in territori interamente montani, anche per quanto riguarda la formazione degli organi di governo».

26.1000/48

COLLINA

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *secondo comma, lettera* p)*, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «e sugli enti di area vasta».

26.1000/49

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* s) *con la seguente:*

«*s)* ambiente, ecosistema, biodiversità, fauna selvatica, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali e sull'ordinamento sportivo;».

26.1000/50

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* s) *con la seguente:*

«*s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità, della fauna selvatica, dei beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali e sull'ordinamento sportivo;».

26.1000/51

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI

All'emendamento 26.1000 capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s)*, premettere le seguenti parole:* «ambiente, ecosistemi e loro tutela.

Conseguentemente, alla medesima lettera s) *sopprimere le parole:* «su ambiente e ecosistema,».

26.1000/52

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s), *apportare le seguenti modificazioni*:

a) premettere le seguenti parole: «principi generali in materia di»;

b) sostituire le parole «disposizioni generali» *con le seguenti*: «principi generali»;

c) dopo le parole «attività culturali» *inserire la seguente*: «statali».

26.1000/53

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 26.1000, al capoverso «Art. 117», *secondo comma, lettera* s)*, sostituire le parole:* «tutela dei beni culturali e paesaggistici» *con le seguenti:* «tutela e valorizzazione dei beni culturali».

Conseguentemente, al terzo comma, dopo la parola: «ambientali» *sopprimere la parola:* «culturali».

26.1000/54

MARCUCCI, DI GIORGI, PUGLISI, LIUZZI, SERRA

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s), *dopo la parola:* «tutela» *inserire le seguenti:* «e valorizzazione».

26.1000/55

MUCCHETTI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s)*, sostituire le parole:* «disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema» *con le seguenti:* «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

26.1000/56

RUSSO

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s)*, sopprimere le seguenti*

parole: «disposizioni generali e comuni su».

26.1000/57

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s), *sostituire le parole:* «ambiente, ecosistema» *con le seguenti:* «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità, salvaguardia della fauna selvatica».

26.1000/58

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s), *sostituire la parola:* «ecosistema» *con le seguenti:* «biodiversità, ecosistema, tutela della fauna selvatica».

26.1000/59

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s), *dopo la parola:* «ecosistema» *inserire le seguenti:* «tutela della fauna selvatica».

26.1000/60

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* s), *dopo le parole:* «ordinamento sportivo», *aggiungere la seguente:* «nazionale».

26.1000/61

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* t), *dopo le parole:* «delle, professioni» *aggiungere le seguenti:* «intellettuali e dei relativi organi».

26.1000/62

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 26.1000, al capoverso «Art. 117», *secondo comma, lettera* t), *dopo le parole:* «delle professioni» *aggiungere le seguenti:* «anche intellettuali».

26.1000/63

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1 capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* u), *sostituire le parole:* «disposizioni generali», *con le seguenti:* «princìpi generali».

26.1000/64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* u), *sopprimere le parole:* «sul governo del territorio e».

26.1000/65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* u), *sopprimere le parole:* «e sul sistema nazionale».

26.1000/66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* u), *aggiungere infine le parole:* «calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica».

26.1000/67

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* u), *aggiungere infine le parole:* «calamità naturali».

26.1000/68

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sopprimere la lettera:v).*

Conseguentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

26.1000/69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* v) *con la seguente:*

«*v)* azioni di riequilibrio economico, sociale e ambientale».

26.1000/70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* v) *con la seguente:*

«*v)* azioni di riequilibrio economico e sociali».

26.1000/71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* v) *con la seguente:*

«*v)* programmi economici generali e azioni di riequilibrio».

26.1000/72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, sostituire la lettera* v) *con la seguente:*

«*v)* politiche industriali».

26.1000/73

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* v), *sostituire le parole:* «nazionali di energia» *con le seguenti:* «di energia non di interesse regionale».

26.1000/74

CIOFFI, ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* v), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previo dibattito pubblico».

Conseguentemente, alla lettera «*z)*», *dopo le parole:* «norme di sicurezza» *inserire le seguenti:* «, previo dibattito pubblico» *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* «, previo dibattito pubblico».

26.1000/75

SCIBONA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* z), *sopprimere le parole da:* «infrastrutture strategiche» *fino a:* «norme di sicurezza;».

Conseguentemente, al comma terzo, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative alle grandi reti di trasporto e di navigazione».

26.1000/76

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* z), *sopprimere le parole:* «infrastrutture strategiche».

26.1000/77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, alla lettera* z) *sopprimere le parole:* «strategiche e grandi reti di trasporto».

26.1000/78

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* z), *sopprimere le parole:* «di trasporto e».

26.1000/79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, lettera* z), *aggiungere infine le parole:* «; disciplina generale della circolazione».

26.1000/80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, dopo la lettera* z), *aggiungere la seguente:*

«*z-bis)* tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale.».

26.1000/81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, dopo la lettera* z*), aggiungerela seguente:*

«*z-bis)* tutela della proprietà letteraria ed intellettuale.».

26.1000/82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, dopo la lettera* z), *aggiungere la seguente:*

«*z-bis)* tutela della proprietà artistica ed intellettuale.».

26.1000/83

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nelle materie in cui è attribuita allo Stato ai sensi del presente comma la competenza legislativa su disposizioni generali e comuni, le Regioni hanno competenza legislativa sulle norme particolari, integrative o specificative della disciplina statale, nei limiti espressamente definiti dalle norme generali».

26.1000/84

DALLA ZUANNA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *dopo il secondo comma inserire il seguente:*

«La legge dello Stato che assegni alle Regioni un termine, comunque non inferiore a novanta giorni, per la propria attuazione può espressamente prevedere norme a contenuto cedevole, che trovino applicazione nelle Regioni inadempienti una volta decorso inutilmente tale termine e fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative; sull'approvazione di tale legge si pronuncia in ogni caso il Senato della Repubblica; ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta dei componenti».

26.1000/85

GUERRA, RITA GHEDINI, GATTI, DIRINDIN, LAI, GUERRIERI PALEOTTI, MANASSERO,

GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

«Nelle materie di cui al secondo comma, nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva per quanto attiene la definizione di disposizioni generali e comuni, nonché di disposizioni di principio o di norme tese ad assicurare uniformità sul territorio nazionale, in caso di inerzia della legislazione statale, la legge regionale può comunque intervenire, con norme cedevoli».

26.1000/86

DIRINDIN, FEDELI, DE BIASI, BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, LO GIUDICE, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *inserire il seguente:*

«Per quanto attiene alla definizione delle disposizioni generali e comuni nelle materie e funzioni di cui secondo comma, in caso di inerzia del, legislatore statale la legge regionale può comunque intervenire, con norme cedevoli, sulla base delle disposizioni generali desumibili dalle leggi vigenti.».

26.1000/87

BERGER, ZELLER, PANIZZA, ZIN, FRAVEZZI, PALERMO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento all'ordinamento della Regione; al governo del territorio e all'urbanistica; alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno; alla promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; al mercato e alle politiche del lavoro; al turismo di ambito regionale; alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e del paesaggio; alle attività culturali; all'organizzazione dei servizi alle imprese; alla tutela della salute e all'organizzazione dei servizi sanitari e alla sicurezza sul lavoro; alla protezione civile; ai servizi sociali e alla previdenza complementare ed integrativa; all'organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; al diritto allo studio, anche universitario; all'istruzione e alla formazione professionale; al coordinamento della finanza locale e alle forme associative degli enti locali; all'ordinamento degli enti di area vasta; alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia nei territori di competenza».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 117», *comma 2 sopprimere le lettere o)* e *v)*.

26.1000/88

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento all'ordinamento della Regione; al governo del territorio e all'urbanistica; alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno; alla promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; al mercato e alle politiche del lavoro; al turismo di ambito regionale; alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali; alle attività culturali; all'organizzazione dei servizi alle imprese; alla tutela della salute e all'organizzazione dei servizi sanitari; alla protezione civile; ai servizi sociali; all'organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; al diritto allo studio, anche universitario; all'istruzione e alla

formazione professionale; al coordinamento della finanza locale e alle forme associative degli enti locali; all'ordinamento degli enti di area vasta».

26.1000/89

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento:

a) alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno;

b) alla programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;

c) alla promozione dello sviluppo economico e all'organizzazione dei servizi alle imprese;

d) alla programmazione e organizzazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici;

e) all'istruzione e formazione professionale;

f) alla promozione del diritto allo studio, anche universitario;

g) alla disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;

h) alla valorizzazione e organizzazione del turismo;

i) di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica.».

26.1000/90

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma. In particolare, è di esclusiva potestà legislativa regionale:

a) la pianificazione del territorio regionale e la mobilità al suo interno;

b) la dotazione infrastrutturale;

c) la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;

d) la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione m ambito regionale dei servizi alle imprese;

e) salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, i servizi scolastici, l'istruzione e la formazione professionale;

f) la promozione del diritto allo studio, anche universitario;

g) la disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali;

h) la valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;

i) la valorizzazione e organizzazione regionale del turismo;

l) la regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica».

26.1000/92

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *al terzo comma, dopo le parole:* «Spetta alle Regioni» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica,».

26.1000/93

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, dopo le parole:* «potestà legislativa» *inserire la seguente:* «esclusiva».

26.1000/94

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, dopo le parole:* «potestà legislativa»*, inserire la seguente:* «esclusiva».

26.1000/95

DI MAGGIO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, dopo le parole:* «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione» *inserire le seguenti:* «e di sfruttamento».

26.1000/98

D'ALÌ

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, dopo le parole*: «dotazione infrastrutturale,» *inserire le seguenti:* «trasporto e mobilità regionale, predisposizione di piani di utilizzo dei fondi europei,».

Conseguentemente, all'articolo 27, primo comma, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitaria mente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue."».

26.1000/99

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, dopo le parole:* «dotazione infrastrutturale» *inserire le seguenti:* «promozione della tutela della salute».

26.1000/96

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, sostituire la parola:* «programmazione» *con la seguente* «gestione».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 117»*, secondo comma, lettera* m)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «programmazione dei servizi sanitari e sociali;».

26.1000/97

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, sostituire la parola:* «programmazione» *con la seguente* «gestione».

26.1000/100

PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, dopo le parole:* «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «e formative».

26.1000/101

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «, istruzione e formazione professionale».

26.1000/102

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, sostituire le parole:* «valorizzazione dei beni ambientali» *con le seguenti:* «conservazione e promozione dei beni ambientali».

26.1000/103

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, dopo la parola:* «paesaggistici, di» *sopprimere la parola:* «valorizzazione e».

26.1000/104

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

26.1000/105

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, sopprimere, in fine, le parole:* «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

26.1000/106

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 26.1000,al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, sostituire le parole:* «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.» *con le seguenti:* «. Ogni materia non espressamente riservata alle Regioni è di competenza dello Stato».

26.1000/108

D'ALÌ

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano la soglia minima di cinque milioni di abitanti, previa intesa tra le stesse».

Conseguentemente, all'articolo 27, primo comma, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue."».

26.1000/107

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *dopo il terzo comma, inserire il seguente:* «La funzione legislativa deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione.».

26.1000/109

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale o la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse

nazionale».

26.1000/110

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, su proposta del Governo, la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.».

26.1000/111

PAGLIARI, DI GIORGI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, MIRABELLI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «La Camera dei deputati, di propria iniziativa o sulla base di un progetto di legge del Governo, può, intervenire, anche nei confronti di singole Regioni, in materia o funzioni di cui al IV comma di questo articolo al fine di garantire la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di programmi di riforme economico-sociali di interesse nazionale».

26.1000/112

BISINELLA, BITONCI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «lo Stato con propria legge può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva in una o più regioni per un periodo di tempo limitato quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

26.1000/113

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117»*, sostituire il quarto comma con il seguente:* «Su proposta del Governo, la legge dello Stato, adottata ai sensi dell'articolo 70 primo comma, può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.».

26.1000/115

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, premettere la parola:* «Anche».

26.1000/116

CUCCA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, sostituire le parole:* «Su proposta del governo, la legge dello Stato può intervenire in materie» *con le seguenti:* «La legge dello Stato può intervenire con norme di dettaglio in materie».

26.1000/117

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, sopprimere le seguenti parole:* «su proposta del governo».

26.1000/118

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, sopprimere le seguenti parole:* «Su proposta del Governo,».

26.1000/119

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, sopprimere le seguenti:* «Su proposta del Governo,».

26.1000/120

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, dopo le parole:* «su proposta del Governo» *inserire le seguenti:* «solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere vincolante del Senato,».

26.1000/121

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, dopo le parole:* «legislazione esclusiva,» *inserire le seguenti:* «in una o più regioni,».

26.1000/122

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASSON, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, LO GIUDICE, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, dopo le parole:* «della Repubblica» *inserire le seguenti:* «, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,».

26.1000/123

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* «in tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni».

26.1000/124

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La legge è approvata collettivamente dalle due Camere ai sensi dell'articolo 70, primo comma.».

26.1000/125

PALERMO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, al comma 1, capoverso «Art. 117», *dopo ilquarto comma aggiungere i seguenti:*

«Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118

e 119.

Con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, ciascuna Regione può delegare allo Stato l'esercizio della funzione legislativa in materie o funzioni di competenza esclusiva regionale, ad esclusione di quelle previste dal terzo comma, lettera *a)*. La delega può avvenire anche su richiesta dello Stato e per un tempo limitato, previa intesa con lo Stato. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.».

26.1000/126

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:*

«Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h)*, salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l)*, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119».

26.1000/127

CHITI, MUSSINI, RITA GHEDINI, LIUZZI, CARDINALI, GIOVANNI MAURO, FLORIS, GUERRIERI PALEOTTI, COMPAGNONE, BIGNAMI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117» *al quinto comma, sostituire le parole:* «norme di procedura stabilite da legge dello Stato», *con le seguenti:* «norme di procedura stabilite con legge bicamerale».

26.1000/128

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117» *al quinto comma, dopo le parole:* «da leggi dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna può essere integrato e modificato anche su iniziativa della stessa Regione con specifica proposta di legge costituzionale votata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il predetto Statuto non può subire modifiche senza preventiva intesa con la Regione espressa dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

26.1000/129

CHITI, CASSON, CORSINI, GATTI, TURANO, BROGLIA, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, MINEO, D'ADDA, CAMPANELLA, GIACOBBE, STEFANO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BOCCHINO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, PETRAGLIA, BENCINI, ANITORI, MASTRANGELI, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117» *al sesto comma, dopo le parole:* «delegare alle Regioni» *inserire le seguenti:* «, anche su loro richiesta,».

26.1000/130

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 26.1000, al comma 1, capoverso «Art. 117», *dopo il nono comma, inserire il seguente:* «Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni e delle associazioni di Comuni per la gestione delle funzioni fondamentali».

26.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Modificazioni all'articolo 117 della Costituzione) - 1.* L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».

Art. 28

28.1000/1
MARAN
All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, primo comma e ovunque ricorrano, sopprimere le parole:* «le Città metropolitane».

Conseguentemente,

a) *alla rubrica dell'articolo 27, dopo le parole:* «delle Province» *aggiungere le seguenti:* «e delle Città metropolitane»;

b) *all'articolo 26, capoverso* «Art. 117»*, lettera* p)*, sopprimere le seguenti parole:* «, e delle Città metropolitane»;

c) *all'articolo 27, comma 4, capoverso, sopprimere le parole.* «e le Città metropolitane»;

d) *all'articolo 32, al comma 10, sopprimere le seguenti parole:* «le Città metropolitane» *e al comma 11 premettere alle parole:* «delle Province» *le seguenti:* «delle Città metropolitane,».

28.1000/2
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI
All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, primo comma, sopprimere le parole:* «e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

28.1000/3
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, sopprimere il secondo comma.*

28.1000/4
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 28.1000, al comma 1, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio».

28.1000/5
PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*,secondo comma, sostituire le parole:*

«legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,» *con le seguenti:* «legge dello Stato, adottata ai sensi dell'articolo 70 primo comma, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge dello Stato, adottata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce un fondo perequativo,».

28.1000/6

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, secondo comma, sostituire le parole:* «ai fini del» *con le seguenti:* «e secondo i princìpi di».

28.1000/7

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, LO GIUDICE, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, LEPRI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, secondo comma, dopo le parole:* «sistema tributario» *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*».

28.1000/20

GUERRA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 28.1000, capoverso «Art. 119»*, secondo comma, aggiungere infine il seguente periodo:* «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

28.1000/8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, sopprimere il terzo comma.*

28.1000/9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, sopprimere il quarto comma.*

28.1000/10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, sostituire il quarto comma con il seguente:* Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».

28.1000/11

DALLA ZUANNA

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *apportare le seguenti modifiche:*

a) al quarto comma sopprimere le parole: «, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno»;

b) al quinto comma aggiungere il seguente periodo: «Per l'utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo è stabilito un termine, decorso il quale lo Stato può revocare in tutto o in parte tali risorse; sulla revoca esprime un parere il Senato della Repubblica, al quale spetta di vigilare sull'utilizzazione delle risorse e l'esecuzione degli interventi speciali di cui al presente comma».

28.1000/13

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *quarto comma, dopo le parole:* «indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno» *aggiungere le seguenti:* «uniformati a criteri di efficienza».

28.1000/12

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *quarto comma, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «che garantiscano i migliori livelli di efficienza».

28.1000/14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *sopprimere il quinto comma.*

28.1000/15

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *al quinto comma, dopo le parole:* «metropolitane e Regioni.» *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

28.1000/16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *sopprimere il sesto comma.*

28.1000/17

PAGLIARI, MIRABELLI, DI GIORGI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *dopo il sesto comma, inserire il seguente:* «Lo Stato può introdurre misure premiali o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale».

28.1000/18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *sopprimere il settimo comma.*

28.1000/19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119», *sopprimere l' ottavo comma.*

28.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione)* - *1.* L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."».

28.0.1000/1

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 28.0.1000, dopo la parola: «parere» *inserire la seguente:* «conforme».

28.0.1000/2

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 28.0.1000, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Autonomie della Repubblica».

28.0.1000/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 28.0.1000, al comma 1, sostituire le parole. «quindici giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

28.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "il Governo" sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta".».

Art. 30

30.1000/2

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 30.1000, sostituire le parole: «previo parere del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «con parere conforme del Senato della Repubblica».

30.1000/3

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 30.1000, dopo la parola: «parere» *inserire la seguente:* «conforme».

30.1000/4

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 30.1000, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Autonomie della Repubblica».

30.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere del Senato delle Autonomie» *con le seguenti* :«previo parere del Senato della Repubblica».

Art. 31

31.6 (testo 2)

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. - *(Modifica all'articolo 135 della Costituzione). ? 1.* All'articolo 135 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici di cui 4 nominati dal Presidente della Repubblica, 4 nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, 4 dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi e 3 dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi"».

1.3.2.1.32. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (ant.) del 01/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 1 LUGLIO 2014
166ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA MORTE DI MIGRANTI NEL CANALE DI SICILIA

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) esprime sconcerto per i tragici eventi accaduti ieri nel Mediterraneo: nel corso dell'operazione *Mare nostrum*, è stata intercettata un'imbarcazione di migranti, molti dei quali erano deceduti per asfissia. Chiede, quindi, al Governo quali siano i provvedimenti che intende adottare per affrontare la situazione di emergenza in Sicilia, in particolare per offrire assistenza agli immigrati, nonché supporto alle forze dell'ordine e alle persone impegnate nelle operazioni di soccorso e accoglienza. Inoltre, sottolinea la necessità di valutare eventuali rischi sotto il profilo igienico-sanitario, essendo stati segnalati alcuni casi di gravi malattie infettive.

Il ministro BOSCHI assicura che il Governo ha già adottato misure per affrontare la situazione di emergenza. È stato anche sollecitato un intervento da parte dell'Unione europea, al fine di prevedere ulteriori strumenti e risorse per coadiuvare l'Italia nella gestione della missione. Informa, inoltre, che è stata rafforzata la sorveglianza sanitaria per tutelare la salute dei cittadini siciliani, degli operatori e dei militari impegnati nelle procedure di soccorso.

La PRESIDENTE ricorda che la questione dell'assistenza ai migranti è stata più volte affrontata in Commissione, sia in sede consultiva su atti del Governo, sia in occasione delle comunicazioni del Ministro dell'interno sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Peraltro, proprio domani il ministro Alfano sarà in Commissione per concludere la procedura informativa. Inoltre, ricorda che è in corso di esame in sede referente il disegno di legge n. 1247, in materia di assistenza di richiedenti asilo e rifugiati portatori di esigenze particolari.

In ragione dell'assoluta rilevanza del tema è in considerazione della drammaticità degli eventi, la Commissione potrebbe anche disporre, previo assenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva per acquisire notizie e informazioni.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni***

all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.0.49, 4.1000/1, 4.1000/5, 8.1000/1, 9.1000/3, 9.1000/16 e 16.15. Comunica, inoltre, che è stato riformulato il subemendamento 26.1000/30 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Riprende l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, propone che l'emendamento 2.0.60 sia esaminato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, che riguardano l'articolo 65 della Costituzione.

Inoltre, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.0.33.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 2.0.60 è quindi accantonato per essere esaminato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 2.0.61.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.0.33.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, recanti modifiche all'articolo 60 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 3.1 e lo ritira.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.2.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 3.9. La proposta di modifica, nel ribadire l'elettività del Senato, prevede che un terzo di esso sia rinnovato ogni due anni. In tal modo, a suo avviso, la composizione del Senato sarebbe adeguata a quella delle istituzioni territoriali, che spesso sono soggette a un rinnovo più frequente.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.9 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 3.10 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.11 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.12 e 3.13.

In assenza del proponente, l'emendamento 3.14 decade.

Gli emendamenti 3.15 e 3.16, diretti a ripristinare la nuova denominazione di Senato delle Autonomie proposta nel testo base, risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 3.17 e lo ritira.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 3.18 decade.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 3.19. Inoltre, fa proprio l'emendamento 3.20 e lo ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.21, volto a ripristinare l'articolo 60 della Costituzione, che prevede l'elezione per cinque anni di Camera e Senato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 3.21 e 3.22.

Gli emendamenti 3.23 e 3.24 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 e li ritira.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 3.32 che, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene incongruo procedere ulteriormente alla votazione di emendamenti relativi all'articolo 60 della Costituzione, riguardante la durata delle Camere, se prima non è risolta la questione della modalità di elezione dei senatori. Qualora fosse accolta l'opzione del suffragio universale e diretto, infatti, probabilmente sarebbe necessario riesaminare le questioni relative alla elezione del Senato. Sarebbe preferibile, quindi, sospendere l'esame, in attesa di conoscere le decisioni assunte all'esito di consultazioni che sembra siano in corso, in sedi non parlamentari, tra il Governo e i rappresentanti di alcune forze politiche.

La PRESIDENTE osserva che, effettivamente, non sono stati ancora risolti nodi essenziali, in particolare la questione della composizione del nuovo Senato. Tuttavia, l'accantonamento delle proposte riguardanti l'articolo 57 della Costituzione non pregiudica l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60 della Costituzione. Nel caso in cui le scelte che saranno successivamente compiute sulle modalità di elezione dei senatori rendessero necessario intervenire con norme di coordinamento, i relatori si riservano di presentare emendamenti in tal senso.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 3.34, 3.35, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.48 e 3.49 e li ritira. Ritira, inoltre, gli emendamenti 3.36, 3.37, 3.38, 3.46 e 3.47.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.50 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56 e 3.57 e li ritira. Ritira, inoltre, gli emendamenti 3.58 e 3.59.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.60, con il quale si propone che le leggi elettorali entrino in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione. A suo avviso, in questo modo, sarebbe neutralizzato il tentativo, recentemente compiuto, di approvare una nuova legge elettorale al termine della legislatura, allo scopo di avvantaggiarsene nelle elezioni immediatamente successive.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.60,

con il quale si prevede, altresì, che la legge elettorale sia approvata con una maggioranza qualificata dei due terzi.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.60 è respinto.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del regolamento, l'emendamento 3.0.1.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.38, mentre invita i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 3.0.1000 (testo 2) e 3.0.1001.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.2, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 3.0.3 e lo ritira.

Il senatore MORRA (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 3.0.7, che richiede la maggioranza di due terzi per l'approvazione delle leggi elettorali, qualora siano trascorsi diciotto mesi dall'inizio della legislatura.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.7 è respinto.

In assenza del proponente, l'emendamento 3.0.8 decade.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 3.0.9 e 3.0.15 e li ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.22 e 3.0.23.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 3.0.21.

La PRESIDENTE avverte che i subemendamenti 3.0.1000/1, 3.0.1000/2, 3.0.1000/3 e 3.0.1000/4 sono decaduti, in quanto riferiti all'emendamento 3.0.1000, successivamente riformulato dai relatori in un testo 2. Comunica, inoltre, che sono stati presentati due subemendamenti riferiti all'emendamento 3.0.1000 (testo 2): 3.0.1000 (testo 2)/1 e 3.0.1000 (testo 2)/2, pubblicati in allegato.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario

sui subemendamenti 3.0.1000 (testo 2)/1 e 3.0.1000 (testo 2)/2.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa proprio il subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/1 che, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio il subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/2 e lo ritira.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.0.1000 (testo 2).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 3.0.24, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.25, 3.0.26 e 3.0.27.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.0.28, mentre il senatore CRIMI ritira l'emendamento 3.0.29.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 3.0.30 e 3.0.31 e li ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 3.0.32.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.0.33, diretto a introdurre norme a tutela delle minoranze nell'ambito dell'organizzazione dei lavori parlamentari, e si riserva di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 3.0.35.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) propone di accantonare l'emendamento 3.0.36, per esaminarlo insieme agli emendamenti riferiti alle disposizioni transitorie e finali.

Non essendovi osservazioni, l'emendamento 3.0.36 è accantonato.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira il subemendamento 3.0.1001/1.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 3.0.1001/2 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 3.0.1001/3, mentre il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritira il subemendamento 3.0.1001/4.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede che la proposta contenuta nel subemendamento 3.0.1001/4, volta a prevedere un'espressa tutela, oltre che per le minoranze parlamentari, anche per l'Opposizione, sia oggetto di un'ulteriore riflessione da parte dei relatori.

La PRESIDENTE, relatrice, precisa che la formulazione del subemendamento 3.0.1001/4, nel fare riferimento all'opposizione, presuppone l'esistenza di un modello politico-parlamentare bipolare, non corrispondente, a suo avviso, al sistema politico italiano. In ogni caso, assicura che la questione potrà essere approfondita per l'esame in Assemblea.

Su proposta dei relatori, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira il subemendamento 3.0.1001/5, nonché l'emendamento 3.0.37, con l'intesa che la materia, relativa alle regole costituzionali sul procedimento legislativo, sarà più propriamente esaminata insieme alle proposte di modifica riferite all'articolo 72 della Costituzione.

La PRESIDENTE, relatrice, invita a ritirare il subemendamento 3.0.1001/6, in quanto è stato espresso un parere favorevole sull'emendamento 3.0.38, di contenuto analogo.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira il subemendamento 3.0.1001/6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.0.1001.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.39, 3.0.40, 3.0.41, 3.0.42 e 3.0.43.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.0.38.

La PRESIDENTE avverte che il primo periodo dell'emendamento 3.0.44, fino alle parole "voto finale", è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.0.1001. Pone, quindi, in votazione la seconda parte.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 3.0.44, che prevede la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale in caso di violazione dei regolamenti parlamentari. Infatti, a suo avviso, anche le decisioni assunte dalla Giunta per il Regolamento sono spesso condizionate da logiche politiche.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il secondo periodo dell'emendamento 3.044 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.45, 3.046 e 3.0.47.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.0.60, precedentemente accantonato.

La PRESIDENTE, relatrice, invita a ritirare l'emendamento 2.0.60. Rileva, infatti, l'esigenza di compiere una riflessione più generale sulle questioni relative alla disciplina costituzionale del regime di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità. Ricorda, peraltro, che, sia in sede parlamentare sia

nella riflessione scientifica, si discute se la fattispecie della incandidabilità abbia una propria autonomia o sia riconducibile alla categoria della ineleggibilità.

Il senatore MINEO (*PD*) ritira l'emendamento 2.0.60.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 3.0.48 e lo ritira, mentre la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 3.0.49, 3.0.51 e 3.0.52.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 3.0.50.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 3.0.53, che introduce il meccanismo cosiddetto "*recall*", nei confronti del parlamentare che, nel corso del suo mandato, si discosti dal programma elettorale.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.53 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.0.54. Infatti, la legislazione vigente già prevede che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.54 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.0.55. A tale proposito, sottolinea che la proposta rappresenta un aspetto qualificante del programma politico del Movimento 5 Stelle circa la necessità di introdurre limiti al mandato parlamentare, al fine di favorire il rinnovo della classe politica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole, rilevando che l'introduzione di questa norma, peraltro già in vigore per i sindaci, potrebbe favorire il superamento dell'attuale crisi della rappresentanza.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur condividendo le istanze di rinnovamento della classe politica, in linea con gli orientamenti del suo partito, ritiene più opportuno che tale previsione sia introdotta con legge ordinaria. Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.55 è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.0.56, che stabilisce la decadenza dall'ufficio di parlamentare per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) dichiara il proprio voto contrario. A suo avviso, la norma

rischia di porsi in contrasto con i princìpi della democrazia rappresentativa, comprimendo in modo irragionevole la libertà di esercizio del mandato parlamentare.

Il senatore MORRA (*M5S*) osserva che il parlamentare è tenuto a svolgere responsabilmente la propria funzione, senza venire meno agli impegni assunti nei confronti degli elettori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.56 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), pur condividendo la scelta di introdurre un limite di due mandati per i parlamentari, ritira gli emendamenti 3.0.57 e 3.0.58, riservandosi di ripresentarli per l'esame in Assemblea.
Ritira, inoltre, gli emendamenti 3.0.60, 3.0.61, 3.0.62, 3.0.63 e 3.0.64. Infine, fa proprio l'emendamento 3.0.59 e lo ritira.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, recanti modifiche all'articolo 66 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 4.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Inoltre, esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 4.1000.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 4.1 e lo ritira. Ritira, quindi, l'emendamento 4.2, mentre il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.3.

In assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 4.4 e 4.5 decadono.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.6 e il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 4.7.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 4.12 e lo ritira. Ritira, quindi, l'emendamento 4.14.

In assenza del proponente, l'emendamento 4.13 decade.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.15, volto a prevedere la possibilità di adire la Corte costituzionale contro le decisioni delle Camere sui titoli di ammissione dei propri componenti. Reputa indispensabile, infatti, rimettere il giudizio, in ultima istanza, ad un organo terzo, non soggetto a condizionamenti politici.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*), pur ritenendo non condivisibile la possibilità di ricorrere alla Corte

costituzionale da parte di chi ha un interesse diretto e immediato, auspica comunque un intervento in materia che possa risolvere, in chiave garantistica, il sindacato sulla verifica dei titoli di ammissione dei membri delle Camere. In presenza di un sistema orientato in senso fortemente maggioritario, decisioni così sensibili verrebbero - in assenza di adeguati correttivi - rimessi alla maggioranza parlamentare.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 4.17, ritenendo necessario comunque un approfondimento della materia. A suo avviso, appare improprio attribuire alla Corte costituzionale la competenza a pronunciarsi in via definitiva sui giudizi emessi dalle Camere. Invita, quindi, i relatori a proporre una soluzione ragionevole, in grado di contemperare i diversi interessi coinvolti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che, per ovviare al rischio evidenziato dalla senatrice Lo Moro, si potrebbe compiere una scelta radicale, attribuendo direttamente alla Corte costituzionale la competenza a giudicare sui titoli di ammissione dei parlamentari, come è previsto dall'emendamento 4.18. Ciò consentirebbe di evitare che il giudizio sia condizionato da pressioni di carattere politico.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, invita al ritiro degli emendamenti relativi alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere, al fine di consentire una ulteriore riflessione per l'esame in Assemblea. Si potrebbe valutare, tra le diverse soluzioni possibili, l'ipotesi che le Giunte per le elezioni dei due rami del Parlamento siano composte in modo paritario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), quindi, ritira l'emendamento 4.15, nonché l'emendamento 4.21.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 4.16 e lo ritira, mentre il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 4.18 e 4.25.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 4.19, 4.26, 4.27, 4.28 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.45 e 4.49 e li ritira. Ritira, inoltre, gli emendamenti 4.22, 4.24, 4.29 e 4.47.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira gli emendamenti 4.20 e 4.23.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira gli emendamenti 4.30 e 4.48, nonché il subemendamento 4.1000/3. Sottolinea, tuttavia, che - ferma restando la sovranità delle Camere - non può essere negata al singolo componente la possibilità di adire la Corte costituzionale, per ricorrere contro un giudizio di ineleggibilità o incompatibilità, a lui sfavorevole, pronunciato dalla Camera di appartenenza.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 4.35 e il subemendamento 4.1000/2.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 4.36, 4.37, 4.44 e 4.46, nonché i subemendamenti 4.1000/1, 4.1000/4 e 4.1000/5.

La PRESIDENTE comunica che il subemendamento 4.1000/6, nonché gli emendamenti 4.72 e 4.73 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000 e che il subemendamento 4.1000/7 è inammissibile, in quanto privo di portata modificativa.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento

4.1000.

Risultano, quindi, preclusi o assorbiti gli emendamenti 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.50, 4.58, 4.61 e 4.62.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 4.59, 4.60, 4.65 e 4.71.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 4.63, 4.64, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.75, 4.76 e 4.77 e li ritira. Inoltre, ritira l'emendamento 4.74.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.78 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429

Art. 3

3.0.1000 testo 2/1
CASSON
All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*»*, alle parole:*«Il regolamento» *premettere le seguenti:* «Fatti salvi i divieti stabiliti dalla legge per il contrasto del conflitto di interessi».

3.0.1000 testo 2/2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*»*, sostituire le parole:* «Il regolamento» *con le seguenti:* «Fatta salva la disciplina del conflitto di interessi, stabilita per legge, il regolamento».

3.0.1000 (testo 2)
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.
(Ufficio di Presidenza del Senato)

"1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali."».

Art. 26

26.1000/30 (testo 2)
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE
All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117»*, al secondo comma, alla lettera m)sostituire le parole*: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro» *con le seguenti:* «norme generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare; tutela e sicurezza del lavoro».

1.3.2.1.33. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (pom.) del 01/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 1 LUGLIO 2014
167ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***
(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***
(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte***

seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa***

quorum zero e più democrazia

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, recanti modifiche all'articolo 67 della Costituzione.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 5.1 e 5.2 e li ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa proprio l'emendamento 5.3, mentre l'emendamento 5.11 decade, in assenza del proponente.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 5.12. Inoltre, fa propri gli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20 e 5.22 e li ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 5.21, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira l'emendamento 5.135.

La PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26 risultano preclusi nel primo periodo, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000. Saranno quindi posti in votazione esclusivamente per la seconda parte.

Il senatore CRIMI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.23, sul quale, a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole. Ritiene opportuno, infatti, prevedere - eventualmente anche con legge ordinaria - la possibilità per gli elettori di valutare l'operato dei parlamentari, revocando il mandato, qualora non abbiano corrisposto agli impegni assunti nel programma elettorale.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26, ciascuno limitatamente alla seconda parte, sono respinti.

Anche l'emendamento 5.27, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 5.28, mentre il senatore Mario MAURO (*PI*) ritira l'emendamento 5.29.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 5.30 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 5.31. Inoltre, fa propri gli emendamenti 5.32, 5.33 e 5.34 e li ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68 e 5.69 e li ritira.

Risultano preclusi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000, gli emendamenti 5.35, 5.36, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80 e 5.90.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 5.107, 5.108, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.114, 5.115, 5.116 e 5.117 e li ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 5.118, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.119 e sui successivi 5.120, 5.121, 5.122, 5.123, 5.124, 5.125 e 5.126. Le proposte di modifica sono dirette a prevedere la decadenza del parlamentare che non partecipi ai lavori delle Camere, secondo differenti misure percentuali.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole. Ritiene opportuno, infatti, che sia necessaria una sanzione per rendere più cogente l'obbligo per il parlamentare di partecipare ai lavori parlamentari, come stabilito con l'emendamento approvato nel corso della seduta antimeridiana.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.119, 5.120, 5.121, 5.122, 5.123, 5.124, 5.125 e 5.126 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 5.127, 5.128, 5.129, 5.130, 5.131, 5.132, 5.133 e 5.134 e li ritira.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, recanti modifiche all'articolo 68 della Costituzione.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 6.1 e lo ritira.

La PRESIDENTE avverte che i subemendamenti all'emendamento 6.1000 sono improponibili, in quanto l'emendamento al quale si riferiscono è puramente soppressivo dell'articolo. In considerazione della rilevanza della materia, consente, comunque, che si apra un dibattito, al quale potranno partecipare tutti i senatori che desiderano intervenire.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) sottolinea che la scelta di mantenere, anche in capo ai senatori, le garanzie previste dall'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione, è fondata non sul carattere elettivo o meno dell'organo del quale fanno parte, ma sui compiti ad essi attribuiti, in particolare quelli concernenti l'esercizio della funzione legislativa. Si tratta di un istituto fondamentale del costituzionalismo liberale, basato sul principio della separazione dei poteri, dal quale discende la necessità di proteggere gli organi titolari di ciascun potere da possibili prevaricazioni. Pertanto, annuncia che voterà a favore dell'emendamento 6.1000 dei relatori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene che l'emendamento dei relatori, che lascia immutato il sistema di garanzie previsto dall'articolo 68 della Costituzione, sia per i deputati che per i senatori, possa considerarsi coerente con l'ampliamento delle funzioni attribuite alla seconda Camera. Tuttavia, una previsione di tale natura determina una irragionevole disparità di trattamento, dal momento che i membri del nuovo Senato saranno contestualmente anche consiglieri regionali o sindaci e potranno godere di una tutela differenziata rispetto a soggetti che, nei territori di provenienza, esercitano le stesse funzioni rappresentative o di governo.

A suo avviso, sarebbe opportuno sopprimere l'autorizzazione all'arresto, alle perquisizioni e alle intercettazioni, in quanto si tratta di un istituto che non trova ormai alcuna giustificazione storica e politica. Comunque, nell'ipotesi in cui si ritenesse opportuno conservare l'apparato di garanzie previsto dall'articolo 68 della Costituzione, dovrebbe essere in ogni caso prevista, per il parlamentare, la facoltà di ricorrere ad una sezione speciale della Corte costituzionale, idonea ad assicurare una decisione più neutrale e libera da condizionamenti politici.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che lo *status* riconosciuto ai membri di una Camera è fortemente connesso alle modalità della sua elezione e, in particolare, al suo carattere elettivo. Appare evidente che, se i senatori saranno eletti direttamente dai cittadini, dovranno godere delle stesse prerogative e delle medesime garanzie riconosciute ai deputati. Se invece la scelta sarà indirizzata verso un Senato composto da consiglieri regionali e sindaci, eletti dai rispettivi consigli regionali, l'estensione ai componenti della seconda Camera delle garanzie attualmente previste per i membri del Parlamento appare irragionevole, determinando quella disparità di trattamento con gli altri rappresentanti delle istituzioni locali.

Sottolinea, comunque, l'urgenza di abrogare il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, conservando esclusivamente l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni. In alternativa, potrebbe essere soppressa quanto meno l'autorizzazione alle intercettazioni e alle perquisizioni personali e domiciliari, per evitare che, abusando dell'istituto, possa essere neutralizzata l'efficacia dei mezzi di ricerca della prova.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) sottolinea che, dal dibattito, emerge la necessità di risolvere preliminarmente alcune questioni sensibili, quali la modalità di elezione del nuovo Senato, le funzioni a quest'ultimo attribuite e le garanzie di cui dovrebbero godere i suoi membri, con particolare riguardo a quanto prevede attualmente l'articolo 68 della Costituzione. Sarebbe preferibile, pertanto, sospendere l'esame, in attesa che le forze politiche possano trovare una soluzione condivisa e coerente. L'elaborazione di proposte sui quali convergere favorirebbe il ritiro di molti degli emendamenti presentati, agevolando, quindi, una rapida conclusione dell'esame in sede referente.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) ritiene che il riconoscimento, in capo ai parlamentari, delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione, discende dalla tipologia di funzioni che essi esercitano. Se il nuovo Senato continuerà a partecipare, seppure in forma attenuata, al procedimento legislativo, come pure all'elezione del Capo dello Stato e a quella degli altri organi di garanzia, i suoi componenti dovranno necessariamente godere delle medesime tutele di cui godono i membri della Camera dei deputati.

Semmai, bisognerebbe giungere ad una riconsiderazione delle modalità di funzionamento - e del relativo procedimento - delle Giunte per le immunità parlamentari. Al riguardo, non reputa sufficiente introdurre la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale contro il diniego di autorizzazione.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene non fondata l'urgenza di modificare l'articolo 68 della Costituzione, considerando che le garanzie riconosciute ai parlamentari rappresentano un presidio

garantistico contro la possibilità che un altro potere dello Stato possa condizionare l'esercizio della funzione legislativa. Tuttavia, appare inopportuno attribuire questa forma di tutela anche a consiglieri regionali e ai sindaci che comporranno il nuovo Senato. Sarebbe preferibile, pertanto, rinviare la discussione su questo tema e risolvere preliminarmente la questione della natura elettiva o meno della seconda Camera.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.1000. A suo avviso, la discussione dovrebbe essere circoscritta alla opportunità di estendere ai senatori le stesse garanzie riconosciute ai deputati. Sotto questo profilo, ritiene che non possano esservi dubbi sulla necessità che i membri delle due Camere godano delle stesse prerogative, a prescindere dalle modalità della loro elezione, poiché entrambe, seppure in forme diverse, esercitano funzioni particolarmente rilevanti per la vita dello Stato.

La PRESIDENTE condivide quanto emerso nel dibattito, in riferimento alla *ratio* del sistema di garanzie previsto dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. L'autorizzazione all'arresto, alla perquisizione personale o domiciliare e all'intercettazione telefonica non è una tutela di cui il membro del Parlamento gode in ragione del carattere elettivo del suo mandato. Si tratta, al contrario, di una garanzia che, al pari dell'insidacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nello svolgimento delle funzioni, è posta a presidio dell'autonomo e libero esercizio del potere legislativo. Il nuovo Senato, così come si sta definendo nell'*iter* di riforma, continuerà a svolgere compiti di assoluto rilievo: parteciperà, in condizioni di parità con l'altra Camera, alla revisione costituzionale e all'approvazione di alcune tipologie di leggi; per tutte le altre leggi, concorrerà, con modalità diverse, al procedimento legislativo; svolgerà funzioni di controllo delle politiche pubbliche; parteciperà all'elezione degli organi di garanzia, in particolare del Presidente della Repubblica. L'insieme delle competenze attribuite alla seconda Camera giustifica il mantenimento, anche in capo ai suoi membri, delle stesse garanzie di cui godono i deputati.
D'altra parte, la stretta connessione tra le prerogative dell'articolo 68 della Costituzione e le funzioni espletate è confermata dal fatto che quelle stesse garanzie sono riconosciute anche ai giudici della Corte costituzionale, che pure non sono eletti dai cittadini.

Il ministro BOSCHI ricorda che la proposta contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo prevede che le garanzie di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, siano limitate ai soli membri della Camera dei deputati. In considerazione del dibattito e tenendo conto degli emendamenti presentati da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari, volti a sopprimere l'articolo 6 e, quindi, a mantenere inalterato l'articolo 68 nel testo vigente, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.1000, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14.

La senatrice MANGILI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.5, mentre la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 6.7.

Posti ai voti, sono accolti gli identici emendamenti 6.1000, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.14.

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94,

6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123, 6.124, 6.125, 6.126, 6.127, 6.128, 6.129, 6.130, 6.131, 6.132, 6.133, 6.134, 6.135, 6.136, 6.137, 6.138, 6.139, 6.140, 6.141, 6.142, 6.143, 6.144, 6.145, 6.146, 6.147, 6.148, 6.149, 6.150, 6.151, 6.152, 6.153, 6.154, 6.155, 6.156, 6.157, 6.158, 6.159, 6.160, 6.161, 6.162, 6.163, 6.164, 6.165, 6.166, 6.167, 6.168, 6.169, 6.170, 6.171, 6.172, 6.173, 6.174, 6.175, 6.176, 6.177, 6.178, 6.179, 6.180, 6.181, 6.182, 6.183, 6.184, 6.185, 6.186, 6.187, 6.188, 6.189, 6.190, 6.191, 6.192, 6.193, 6.194, 6.195, 6.196, 6.197 e 6.198.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 11 di domani, mercoledì 2 luglio, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.34. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (ant.) del 02/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
168ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SU UN ARTICOLO DI STAMPA PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO "LIBERO"

La PRESIDENTE dà conto di un articolo di stampa, pubblicato in data odierna sul quotidiano "Libero", nel quale si leggono affermazioni calunniose nei confronti dell'operato degli uffici e dei funzionari del Senato, accusati di tentare di ostacolare l'*iter* delle riforme costituzionali. Dopo aver sottolineato l'infondatezza di tali ricostruzioni, esprime particolare apprezzamento per la competenza e l'assoluta dedizione al lavoro del personale del Senato, la cui indipendenza è un valore da tutti riconosciuto.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del***

procedimento legislativo

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche***

alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 8.1000/4, 8.1000/5, 8.1000/28, 8.1000/39, 8.1000/47, 8.1000/57 e 8.1000/58.

Comunica, inoltre, che all'emendamento 34.26 hanno aggiunto la propria firma i senatori Fedeli, Zeller, Uras, Naccarato, Volpi, Luigi Marino, Mario Mauro, Liuzzi, D'Alì.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, recanti modifiche all'articolo 69 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia che si asterrà dalla votazione sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 7, volto a modificare l'articolo 69 della Costituzione, in quanto ritiene che non sia possibile assumere alcuna decisione in materia, senza prima aver sciolto il nodo della modalità di elezione della seconda Camera.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.5.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, ritiene che la scelta, per la seconda Camera, tra elezione di primo grado e elezione di secondo grado potrebbe incidere in modo significativo sul sistema delle indennità. Prospetta, quindi, l'opportunità di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) non concorda con la proposta di accantonamento, in quanto le considerazioni da lui svolte sono riferite esclusivamente agli emendamenti soppressivi dell'articolo. Ritiene, invece, che possano essere esaminati gli emendamenti volti a modificare, anche sensibilmente, l'articolo 69. In particolare, richiama i contenuti della proposta 7.9, da lui presentata insieme ad altri senatori. Essa è volta a determinare l'importo delle indennità da corrispondere ai membri del Parlamento, attraverso l'individuazione di un coefficiente da moltiplicare per il reddito medio *pro capite* dei cittadini, che gli elettori potrebbero indicare al momento del voto.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 7.7 e lo ritira, mentre la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.8.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 714 e 7.15, riservandosi di ripresentarli per l'esame in Assemblea. Ritiene indispensabile, infatti, chiarire preliminarmente la questione della elettività del Senato.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede ai relatori di precisare la ragione per cui è stato espresso un parere contrario sull'emendamento 7.16, con il quale si stabilisce che i costi relativi a indennità e rimborsi riconosciuti ai senatori saranno sostenuti dalle rispettive amministrazioni regionali di provenienza. Sottolinea che la proposta non reca una quantificazione dell'indennità, né può considerarsi necessariamente conseguente alle modalità di elezione del Senato.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, ritiene che tale norma potrebbe essere collocata tra le disposizioni transitorie e finali. In ogni caso, rileva che, qualora la Commissione propendesse per l'elezione indiretta dei senatori, la norma sarebbe superflua.
Ribadisce che sarebbe opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 7, poiché la questione della modalità di elezione dei senatori inevitabilmente interferisce con il tema dell'indennità parlamentare.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che gli emendamenti 7.16 e 7.18 stabiliscono - seppure con diversa formulazione - un principio analogo, che tuttavia potrebbe avere effetti paradossali, qualora la Commissione si orientasse per l'elezione diretta dei senatori. Infatti, in questo caso, sarebbe irragionevole aver stabilito l'obbligo, a carico delle Regioni, di corrispondere l'indennità ai componenti del Senato.

La PRESIDENTE, tenuto conto delle questioni emerse nel corso del dibattito, dispone l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, recanti modifiche all'articolo 70 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, invita i proponenti al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Si riserva, però, un approfondimento sul contenuto dei subemendamenti 8.1000/62 e 8.1000/79, che eventualmente potranno essere ripresentati per l'esame in Assemblea.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 8.1 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 8.3.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 8.2, diretto a sopprimere l'articolo 8, con il quale si modifica in modo significativo il funzionamento delle due Camere. In proposito, ribadisce che il Parlamento attualmente in carica, a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità della legge elettorale con cui è stato eletto, non risulta legittimato a modificare così radicalmente la Costituzione.

Rileva, inoltre, che l'individuazione delle funzioni da assegnare alle due Camere non è disgiunta dalla scelta, per la seconda Camera, tra l'elezione di primo grado o quella di secondo grado, nodo che dovrebbe preliminarmente essere sciolto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.2 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/1, che indica dettagliatamente alcune materie, per le quali si ritiene necessario che la funzione legislativa sia esercitata in modo paritario da entrambe le Camere. In particolare, la competenza bicamerale dovrebbe riguardare le leggi elettorali e quelle a tutela delle minoranze linguistiche; la legge europea e di delegazione europea, nonché le ratifiche dei trattati internazionali; le questioni concernenti i rapporti con la Chiesa e le altre confessioni religiose, la condizione giuridica dello straniero, la libera manifestazione del pensiero, la tutela della salute, i diritti politici e sindacali, i casi di ineleggibilità e incandidabilità, nonché le norme in materia di *referendum* popolare.

Tuttavia, segnala che il Senato, nell'esercizio della funzione legislativa paritaria, potrebbe trovarsi in una situazione di debolezza, in ragione della eccessiva disparità esistente - sia nella proposta del Governo sia negli emendamenti presentati dai relatori - tra il numero dei deputati e quello dei senatori.

La senatrice LO MORO (*PD*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sul subemendamento 8.1000/1. A suo avviso, infatti, la proposta di modifica amplia in modo eccessivo l'ambito delle funzioni rimesse alla competenza paritaria delle due Camere.

Tuttavia, invita i relatori a una ulteriore riflessione sulla opportunità di prevedere una competenza bicamerale in materia di rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni della senatrice Lo Moro. Infatti, ritiene opportuno estendere l'ambito della funzione legislativa paritaria alle questioni concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, nel comprendere le osservazioni della senatrice Lo Moro e del senatore Bruno, assicura che la questione sarà oggetto di approfondimento per l'esame in Assemblea.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/1. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno ampliare la competenza legislativa paritaria delle due Camere sui disegni di legge che riguardano i diritti civili e le libertà fondamentali.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/1 è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento

8.1000/2 che, per un effettivo superamento del bicameralismo perfetto, circoscrive la competenza paritaria delle due Camere a un numero non particolarmente significativo di materie. Al Senato, sottratto al condizionamento della maggioranza di Governo, sarebbe attribuita, in via esclusiva, la funzione legislativa in materia di rapporti con l'Unione europea, ratifica dei trattati internazionali e delegazione legislativa, nonché una funzione di controllo e di garanzia. La suddivisione dei rispettivi compiti tra le due Camere, inoltre, ne potrebbe accrescere l'efficienza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), pur condividendo la *ratio* del subemendamento 8.1000/2, ritiene che l'attribuzione al Senato di una competenza legislativa su questioni particolarmente sensibili, come pure di funzioni di garanzia, presuppone, a suo avviso, l'elezione diretta. Chiede, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 8, affinché essi siano esaminati dopo aver definito la modalità di elezione del nuovo Senato.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, esprime un parere contrario sulla proposta del senatore Endrizzi, in quanto ritiene che la ripartizione di competenze, finalizzata al superamento del bicameralismo paritario, non ha alcuna attinenza con il meccanismo di elezione dei parlamentari.

Posta ai voti con il parere contrario dei relatori, la proposta di accantonare gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 8 è respinta.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/2. Formula, quindi, osservazioni critiche sull'ordine di votazione degli emendamenti, in quanto l'accantonamento di alcune questioni, che invece dovrebbero essere risolte in via preliminare, potrebbe determinare incongruenze nel testo.

La PRESIDENTE assicura che sarà posta la massima attenzione nella definizione del testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea secondo un criterio di coerenza logica e sistematica.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/2 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), pur sottolineando la difficoltà di esprimersi sulle funzioni da attribuire al nuovo Senato in assenza di un chiarimento sulle modalità della sua elezione, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/3.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/3 è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 8.1000/15 e lo ritira, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che il dibattito sulle modalità di elezione del Senato ha distolto l'attenzione dalla questione - ben più importante, a suo avviso - della ripartizione delle funzioni tra le due Camere. In particolare, ritiene che non possa essere sottratta al Senato la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché di perequazione delle risorse finanziarie, come proposto nel subemendamento 8.1000/5. Tale funzione, infatti, assume un rilievo decisivo per il ruolo, attribuito alla seconda Camera, di raccordo

con i territori. Pertanto, ritiene che sulla materia il Senato dovrebbe poter almeno esercitare una sorta di veto sospensivo, rispetto alle deliberazioni della Camera dei deputati.

In secondo luogo, rileva che anche la funzione legislativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche dovrebbe essere attribuita alla competenza paritaria delle due Camere. Infatti, poiché è riconosciuta una forma di protezione alle sole minoranze radicate sul territorio, sarebbe incoerente sottrarre questo compito proprio all'istituzione destinata a rappresentare le comunità locali.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), nel condividere le osservazioni del senatore Palermo, invita i relatori a valutare l'opportunità di inserire la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché di perequazione delle risorse finanziarie, tra quelle su cui la funzione legislativa è esercitata in modo paritario dai due rami del Parlamento.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) sottolinea che la questione delle funzioni delle due Camere assume rilevanza prioritaria rispetto a quella della elettività. In merito alle decisioni sulla finanza pubblica, osserva che vi è una condivisione di responsabilità tra le Assemblee parlamentari e l'Esecutivo. Tuttavia, in questa interazione, assume particolare rilievo il rapporto di fiducia, in quanto le decisioni allocative sul versante dell'entrata e della spesa sono espressione degli indirizzi politici della maggioranza. Nella nuova architettura istituzionale, proposta dal Governo e confermata dalle proposte di modifica dei relatori, solo la Camera dei deputati sarebbe legata da un vincolo fiduciario con il Governo. Pertanto, a suo avviso, è corretto assegnare la competenza sul coordinamento della finanza pubblica alla sola Camera politica, tanto più in una situazione di crisi economica.

Peraltro, qualora si preveda che la Camera possa discostarsi dalle osservazioni del Senato solo a maggioranza assoluta dei componenti, si rischierebbe di consegnare un potere di veto alla minoranza, con la possibilità di paralisi nell'attività legislativa.

Il senatore MARAN (*SCpI*) osserva che il progetto di riforma costituzionale è essenzialmente volto al superamento del bicameralismo paritario. Pertanto, occorre risolvere preliminarmente la questione della ripartizione delle competenze tra Camera e Senato, assegnando al secondo una funzione di raccordo con i territori, al fine di realizzare compiutamente la riforma del Titolo V.

Quanto al coordinamento della finanza pubblica, sarebbe preferibile adottare il modello tedesco, in cui sussiste un rapporto di collaborazione, nel presupposto che il *Bundesrat* rappresenta gli esecutivi dei *Länder*.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), richiamando il contenuto del subemendamento 8.1000/11, a sua firma, ritiene indispensabile che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di perequazione delle risorse finanziarie. Pertanto, invita i relatori a una riflessione ulteriore sul tema.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara che si asterrà dalla votazione su questo subemendamento, ribadendo la necessità di definire le funzioni delle due Camere, solo dopo aver risolto la questione relativa alla modalità di elezione dei senatori, che però sembra sottratta alle autonome determinazioni della Commissione, perché oggetto di colloqui che si svolgono in sedi diverse rispetto a quelle parlamentari.

Peraltro, osserva che la previsione di una competenza bicamerale sulle leggi di revisione costituzionale non possa prescindere, a tutela del principio di rappresentanza, dalla elezione dei parlamentari a suffragio universale e diretto.

La senatrice LO MORO (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Quagliariello circa le competenze spettanti alla Camera politica sulle materie di cui alla lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 117. Tuttavia, ritiene necessaria una ulteriore riflessione su questo argomento, in considerazione del doppio ruolo assegnato al Senato che, se da un lato è investito della funzione di rappresentanza dei territori, dall'altro esercita comunque una funzione legislativa a livello nazionale.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, assicura che sarà oggetto di approfondimento, da parte dei relatori, la definizione delle competenze delle due Camere, con particolare riguardo alle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, e alle norme di tutela delle minoranze linguistiche.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), quindi, ritira i subemendamenti 8.1000/5 e 8.1000/4. Inoltre, fa proprio il subemendamento 8.1000/10 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/6 è respinto.

Il senatore TORRISI (*NCD*) fa propri i subemendamenti 8.1000/7 e 8.1000/8 e li ritira, mentre la senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio il subemendamento 8.1000/9 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 8.1000/11, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 8.1000/12 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/13, 8.1000/14, 8.1000/16 e 8.1000/17 sono respinti.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira il subemendamento 8.1000/21, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea. La proposta di modifica è volta ad inserire le leggi elettorali fra le materie sottoposte alla lettura bicamerale. Ciò sarebbe opportuno, in primo luogo, per qualificare ulteriormente il ruolo della seconda Camera. Sottolinea, inoltre, che le norme elettorali - pur non avendo rango costituzionale - hanno un alto valore implicito, per cui devono essere sottratte a logiche di maggioranza. Infine, sarebbe opportuno prevedere, per le leggi elettorali, le stesse modalità di esame stabilite per le leggi di revisione costituzionale, in ragione della stretta interrelazione esistente tra di esse, più volte sottolineata nel corso del dibattito.
In alternativa, condividendo la proposta dei relatori, volta a introdurre nell'ordinamento il sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali, potrebbe essere opportuno ridurre il *quorum* di deputati e di senatori necessario per adire la Corte costituzionale.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che, in un emendamento dei relatori, è stato previsto un regime particolare per le leggi elettorali. Infatti, da una parte, è prescritta esclusivamente la procedura normale di esame e di approvazione; dall'altra, è stata introdotta la possibilità, per una minoranza qualificata, di promuovere un giudizio preventivo di costituzionalità davanti alla Corte.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira il subemendamento 8.1000/39, volto a introdurre, anche nell'ordinamento italiano, le leggi organiche. Queste, nella gerarchia delle fonti normative, dovrebbero collocarsi in una posizione intermedia tra le leggi costituzionali e quelle ordinarie. Inoltre, nella proposta di modifica, si considera organica la legge elettorale nazionale, per la sua assoluta rilevanza nell'ordinamento.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa propri i subemendamenti 8.1000/19 e 8.1000/20 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/25 e 8.1000/18 sono respinti.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritira il subemendamento 8.1000/22, diretto a valorizzare la funzione di raccordo del nuovo Senato con l'Unione europea. Infatti, si propone di attribuire alla competenza bicamerale le leggi che danno attuazione ai vincoli derivanti dall'Unione europea e le leggi ordinamentali europee. Invita, quindi, i relatori a riconsiderare il parere contrario.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che l'argomento sarà oggetto di approfondimenti.

Il senatore ROMANO (*PI*) ritira il subemendamento 8.1000/24, mentre il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.1000/23 e 8.1000/26.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/31, che introduce, tra le materie di competenza bicamerale, il sistema di elezione di Camera e Senato e le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/31 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia sospeso l'esame del provvedimento, dal momento che risultano programmate importanti riunioni, all'esito delle quali alcune forze politiche definiranno la propria posizione sulle questioni più qualificanti della riforma costituzionale, con particolare riguardo alla modalità di elezione dei senatori. A suo avviso, infatti, l'esame degli emendamenti dovrebbe seguire l'ordine progressivo degli articoli. La scelta di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 57 della Costituzione è stata compiuta non per ragioni logiche o sistematiche, che al contrario avrebbero dovuto indurre ad esaminare in via prioritaria la questione della composizione della seconda Camera, ma esclusivamente perché non è ancora stato assunto un orientamento definitivo da parte di alcuni partiti.

La PRESIDENTE, dopo aver ribadito che la definizione delle competenze delle due Camere non interferisce con l'articolo 57 della Costituzione, rassicura sulla correttezza e sulla regolarità del procedimento.

Il senatore ZANDA (*PD*) si dichiara contrario alla sospensione della seduta. A suo avviso, la Commissione dovrebbe proseguire i propri lavori, secondo l'organizzazione già concordata, anche con riferimento all'ordine di esame degli emendamenti. Peraltro, osserva che, con argomentazioni di segno opposto a quelle del senatore Endrizzi, si potrebbe ritenere che non sia coerente discutere delle modalità di elezione del Senato senza aver prima assunta alcuna decisione sulle sue funzioni.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiararsi favorevole ad una sospensione dei lavori, rileva che la scelta sull'elettività del Senato e sulla sua composizione coinvolge altre questioni fondamentali, quali, ad esempio, il numero dei deputati, le competenze di Camera e Senato e la corresponsione

dell'indennità parlamentare. Sottolinea, quindi, l'impossibilità di esprimere una valutazione consapevole sugli emendamenti riguardanti le questioni richiamate, senza aver completato l'esame delle proposte di modifica che attengono all'articolo 57 della Costituzione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di sospensione.

Posta ai voti, la proposta di sospensione è respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE propone che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, sia posticipata alle ore 15.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.1.35. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 170 (pom.) del 02/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
170ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Comunica che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta di proseguire l'esame congiunto del disegno di legge n. 1429 e connessi nella seduta pomeridiana odierna, nella seduta di domani, che sarà anticipata alle ore 8,30, e in una seduta che sarà convocata per le ore 8,30 di martedì 8 luglio.

Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di organizzazione dei lavori, ribadendo la necessità che sia ripristinato il corretto ordine delle votazioni, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 2, recante modifiche all'articolo 57 della Costituzione.

Posta in votazione, la proposta di organizzazione dei lavori è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del***

procedimento legislativo

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, recanti modifiche all'articolo 70 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/29, con il quale si prevede che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere, anche con riferimento al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato. Sottolinea, tuttavia, che la posizione del Senato potrebbe risultare meno incisiva, rispetto a quella della Camera, in ragione dell'evidente squilibrio nel numero dei rispettivi componenti. Ciò potrebbe avere conseguenze negative anche in occasione dell'esame di leggi fondamentali, come le leggi costituzionali o le leggi elettorali.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/29 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira il subemendamento 8.1000/28.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 8.1000/30, che inserisce - tra le competenze attribuite in modo paritario a entrambe le Camere - la legislazione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/30 e 8.1000/27 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/32, volto a ripristinare la competenza bicamerale per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/32, 8.1000/33, 8.1000/34 e 8.1000/35 sono respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 8.1000/36.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/37 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/38, che riconosce una competenza legislativa esclusiva al Senato nella fase ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/38 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), sono posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/40 e 8.1000/41, che risultano respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/42, con il quale si prevede che la Camera dei deputati proceda all'approvazione definitiva di un testo con la stessa maggioranza con cui il Senato ha deliberato proposte di modificazione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/42 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 8.1000/43.

Il subemendamento 8.1000/44 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/53 e 8.1000/52 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritira i subemendamenti 8.1000/48, 8.1000/49, 8.1000/46, 8.1000/50 e 8.1000/77, riservandosi di ripresentarli per l'esame in Assemblea, quando sarà stata risolta la questione della elettività e della composizione del Senato. Inoltre, dichiara che si asterrà dalle successive votazioni, fino alla conclusione dell'esame dell'articolo 8.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), è posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/45, che risulta respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.1000/47, 8.1000/57, 8.1000/74, 8.1000/78 e 8.1000/82.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/51 8.1000/54 e 8.1000/55 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira i subemendamenti 8.1000/56 e 8.1000/61, riservandosi di ripresentarli per l'esame in Assemblea.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira i subemendamenti 8.1000/58, 8.1000/65 e 8.1000/69.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa propri i subemendamenti 8.1000/63 e 8.1000/60 e li ritira, mentre il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 8.1000/59.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) ritira i subemendamenti 8.1000/62, 8.1000/64 e 8.1000/72. Inoltre, fa proprio il subemendamento 8.1000/73 e lo ritira.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.1000/66 e 8.1000/79.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/67, con il quale si prevede che la Camera possa discostarsi dalle modificazioni proposte dal Senato, solo pronunciandosi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/67 è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 8.1000/68.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira il subemendamento 8.1000/70, auspicando che sia inserita in Costituzione la previsione in base alla quale la funzione legislativa sia esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) rileva che il principio, già affermato in una legge ordinaria, risulta purtroppo disatteso. Ritiene, tuttavia, che una norma di rango costituzionale di questo tenore potrebbe risultare eccessivamente vincolante, al punto da paralizzare la produzione normativa.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/71, 8.1000/75, 8.1000/76, 8.1000/80 e 8.1000/81 sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 8.1000.

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti gli emendamenti 8.137, 8.138, 8.139, 8.140, 8.141, 8.142, 8.143, 8.144, 8.145, 8.146, 8.147, 8.148, 8.149, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.011, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8. 17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.092, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.111, 8.112, 8.113, 8.114, 8.115, 8.116, 8.117, 8.118, 8.119, 8.120, 8.121, 8.122, 8.123, 8.124, 8.125, 8.126, 8.127, 8.128, 8.129, 8.132, 8.133, 8.134, 8.135 e 8.136.

L'emendamento 8.0.1 risulta precluso in parte dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 e in parte dall'approvazione dell'emendamento 8.1000.

Previa dichiarazione di voto favorevole, è posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.0.2, che risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La Presidente comunica che la seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, giovedì 3 luglio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

1.3.2.1.36. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 171 (ant.) del 03/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2014
171ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli***

articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, recanti modifiche all'articolo 71 della Costituzione.

La PRESIDENTE comunica che i relatori hanno riformulato l'emendamento 9.1000 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Avverte, inoltre, che gli emendamenti 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.12, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 9.1000 (testo 2) dei relatori.

La senatrice LO MORO (*PD*) anticipa che voterà a favore dell'emendamento 9.1000 (testo 2), pur ritenendo auspicabile la previsione di tempi certi di discussione dei progetti di legge d'iniziativa popolare.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.1.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa proprio l'emendamento 9.2.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.7.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritira l'emendamento 9.13, che prevede la possibilità di sottoporre a *referendum* propositivo i progetti di legge d'iniziativa popolare, qualora questi non siano approvati dal Parlamento entro diciotto mesi. Invita i relatori ad una riflessione approfondita sulla possibilità di rafforzare in Costituzione gli istituti di democrazia diretta. Infatti, la riforma costituzionale introduce una modifica sostanziale dell'assetto parlamentare e del rapporto tra Governo e Parlamento, secondo un indirizzo diretto a garantire la governabilità. Pur ritenendo condivisibile tale orientamento, reputa opportuno, per ragioni di equilibrio, valorizzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'introduzione di *referendum* confermativi e propositivi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) condivide il contenuto dell'emendamento 9.13 e auspica, quindi, che i relatori riconsiderino il loro parere.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) concorda sulla necessità di approfondire la materia riguardante gli istituti referendari, per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle leggi. A tale proposito, annuncia che i relatori presenteranno una proposta per modificare l'articolo 75 della Costituzione, recependo un orientamento condiviso da diversi senatori che hanno presentato emendamenti sulla materia.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che i relatori hanno approfondito la questione delle possibili forme di democrazia partecipativa, con riferimento sia ai disegni di legge di iniziativa popolare, sia allo strumento del *referendum*, tenendo conto degli emendamenti presentati.
Quanto alle leggi d'iniziativa popolare, le proposte di modifica sono volte, essenzialmente, a garantire

l'esame e la votazione di tali progetti, superando le difficoltà finora riscontrate. Per quanto riguarda il *referendum*, alcuni emendamenti propongono di calcolare il *quorum* facendo riferimento al numero dei partecipanti alle precedenti elezioni politiche e, nello stesso tempo, richiedono che il quesito referendario sia formulato con chiarezza, perché ne sia pienamente comprensibile la portata.

Con riferimento al *referendum* propositivo, l'emendamento 9.13, a prima firma del senatore Migliavacca, e il subemendamento 9.1000/11 della senatrice Bisinella e altri ipotizzano, rispettivamente, che lo strumento sia utilizzato, qualora il disegno di legge di iniziativa popolare non sia stato discusso dal Parlamento, ovvero sia stato approvato, senza coglierne i principi essenziali. Tra le altre soluzioni ipotizzabili, si potrebbe prevedere, con legge ordinaria, un pronunciamento anticipato della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei quesiti, in modo che non resti frustrato l'impegno dei proponenti nella raccolta delle firme.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene che, a fronte della comune volontà, espressa in Commissione, di ampliare le occasioni di partecipazione dei cittadini alla vita democratica, qualora fosse approvato il solo emendamento dei relatori, si darebbe un segnale contraddittorio all'opinione pubblica. Infatti, quella formulazione prevede un aumento del numero di firme per la presentazione dei disegni di legge d'iniziativa popolare, rinviando ai regolamenti parlamentari la disciplina degli ulteriori aspetti connessi al loro esame e alla loro approvazione.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, in risposta alle osservazioni della senatrice De Petris, precisa che, con l'emendamento 9.1000 (testo 2), si offre alle proposte d'iniziativa popolare la garanzia di esame e di deliberazione finale. Si rende necessario, pertanto, un aumento del numero delle firme richieste per la presentazione delle proposte, al fine di selezionare quelle che rispondano effettivamente a un consenso diffuso. A suo avviso, l'indicazione di un tempo definito per la conclusione dell'esame potrebbe essere collocata, più correttamente, nei regolamenti parlamentari.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che, in ogni caso, sarebbe opportuno specificare, in modo dettagliato, le garanzie per l'esame e la votazione finale dei disegni di legge d'iniziativa popolare, dal momento che, con l'aumento del numero delle firme necessarie per la presentazione, si rende più arduo il ricorso a quello strumento. Sarebbe preferibile porre in votazione l'emendamento 9.13, il cui contenuto è pienamente condivisibile.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritiene inopportuno irrigidire il dibattito, a fronte dell'impegno, assunto dai relatori, di presentare un emendamento per modificare l'articolo 75 della Costituzione. Auspica che, in occasione dell'esame in Assemblea, sia possibile valutare nuovamente la questione del *referendum* propositivo, che al momento resta irrisolta.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ribadisce che i relatori presenteranno a breve una proposta riguardante l'articolo 75 della Costituzione, nel quale si potrebbe eventualmente fare riferimento anche allo strumento del *referendum* propositivo.

Si sofferma, quindi, sulla questione dei disegni di legge d'iniziativa popolare. A tale proposito, sottolinea che la proposta dei relatori è volta a valorizzare un istituto che finora è stato sostanzialmente disatteso.

Inoltre, a fronte delle garanzia di esame, ritiene opportuno prevedere un parametro più rigoroso per la presentazione dei progetti d'iniziativa popolare. In caso contrario, le Camere potrebbero essere impegnate quasi esclusivamente nell'esame di questa tipologia di disegni di legge, che - a differenza di quelli d'iniziativa parlamentare o governativa - non decadono al termine della legislatura.

Infine, occorre valutare se la competenza sui disegni di legge d'iniziativa popolare spetti a entrambe le Camere, oppure se il Senato potrà esercitare solo un potere di richiamo. Evidentemente, questa scelta

influirà sui tempi di discussione del testo. In ogni caso, esprime perplessità sulla previsione, in Costituzione, di tempi definiti per la deliberazione finale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), pur ritenendo opportuno prevedere tempi certi di esame dei progetti d'iniziativa popolare, condivide le perplessità espresse dal relatore. Pertanto, ritira il subemendamento 9.1000/11, auspicando che i relatori possano tenere in considerazione il contenuto essenziale di questa proposta di modifica, in occasione dell'esame in Assemblea.

Apprezzando, inoltre, la modifica introdotta nel testo 2 dell'emendamento 9.1000, che riduce da trecentomila a duecentocinquantamila il numero delle firme necessarie per la presentazione dei disegni di legge d'iniziativa popolare, ritira gli emendamenti 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 9.33, 9.34, 9.38, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51 e 9.52.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene che l'inserimento in Costituzione di un termine di esame e di approvazione dei disegni di legge d'iniziativa popolare offrirebbe maggiori garanzie. Eventualmente, si potrebbe indicare un termine massimo, che le Camere sarebbero tenute a rispettare, anche più ampio di quello proposto negli emendamenti presentati.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) propone di formulare una norma transitoria, al fine di precisare che la garanzia di discussione e approvazione riguarda esclusivamente i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati con le nuove modalità prescritte dall'emendamento 9.1000 (testo 2). In tal modo, si eviterebbe il rischio che le Camere, all'inizio della nuova legislatura, siano costrette ad esaminare un numero eccessivo di progetti d'iniziativa popolare.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) rileva che le proposte sull'inserimento in Costituzione di un termine certo di esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare e quelle relative al *referendum* propositivo sono sufficientemente condivise. Pertanto, a suo avviso, non dovrebbero sussistere ragioni ostative per un accoglimento da parte dei relatori.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, risponde al senatore Endrizzi, precisando che la questione è condivisa quanto alla previsione di una garanzia di esame e approvazione, mentre i termini di svolgimento della discussione potrebbero essere stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Assicura, inoltre, che la proposta dei relatori sulla materia referendaria terrà conto delle osservazioni formulate in Commissione e degli emendamenti presentati.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritiene condivisibile il contenuto dell'emendamento 9.13, essendo opportuno integrare gli strumenti di democrazia diretta, per ampliare le forme di partecipazione dei cittadini.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che le diverse proposte non sono tra loro incompatibili e potrebbero trovare un sintesi nell'emendamento che i relatori si apprestano a presentare per una modifica dell'articolo 75 della Costituzione. Infatti, si potrebbe prevedere la possibilità di richiedere un *referendum* propositivo su un progetto d'iniziativa popolare, qualora le Camere non lo abbiano discusso entro un termine, che sarà però indicato nei regolamenti parlamentari.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 9.14 e 9.15, mentre il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 9.17 e lo ritira.

In assenza del proponente, l'emendamento 9.18 decade.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.16 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.19, giudicando non convincenti le soluzioni prospettate dai relatori. A suo avviso, sarebbe preferibile inserire in Costituzione un termine certo per la deliberazione finale sui disegni di legge d'iniziativa popolare. Peraltro, vi è già la consapevolezza che i termini eventualmente inseriti nei regolamenti parlamentari non saranno osservati, dal momento che si prevede la possibilità di richiedere un *referendum* propositivo qualora il testo non sia stato discusso. Ritiene che, se vi fosse una effettiva disponibilità, da parte dei relatori e del Governo, a riesaminare la questione, per tenere conto delle proposte formulate, si dovrebbe accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 9.19, 9.20, 9.21 e 9.22 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.23, volto a garantire la partecipazione quanto più ampia possibile dei cittadini, attraverso gli strumenti informatici e telematici, sia quelli disponibili attualmente sia quelli che lo saranno in futuro.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 9.23 e 9.28 sono respinti.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira l'emendamento 9.29.

L'emendamento 9.32 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 dei relatori.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), è posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.35, che risulta respinto.

Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 9.36.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 9.1000/14, 9.1000/15 e 9.1000/6 sono respinti.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritira il subemendamento 9.1000/8.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) fa proprio il subemendamento 9.1000/1 e lo ritira. Inoltre, ritira il subemendamento 9.1000/2.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 9.1000/3, 9.1000/4 e 9.1000/5.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 9.1000/7, 9.1000/9, 9.1000/10 e 9.1000/12 sono respinti.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritira il subemendamento 9.1000/13.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 9.1000/16 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 9.1000 (testo 2).

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti 9.37 e 9.40.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), è posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.39, che risulta respinto.

Risultano altresì preclusi gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, e 9.0.16.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 9.0.15, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.22, 9.0.23, 9.0.24, 9.0.25, 9.0.26, 9.0.27 e 9.0.28.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, recanti modifiche all'articolo 72 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, ad eccezione del subemendamento 10.1000/20, sul quale il parere è favorevole.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole, sull'emendamento 10.1000.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.15, 10.35, e 10.37 e li ritira.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.13 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 10.14 e lo ritira.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 10.16 e 10.17.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 10.1000/2, che ripristina la normale procedura di esame delle leggi in Commissione anche per il Senato, che invece non sarebbe prevista nella nuova configurazione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 10.1000/2 e 10.1000/3 sono respinti.

In assenza del proponente, il subemendamento 10.1000/4 decade.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.1000/5 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 10.1000/7, 10.1000/8, 10.1000/13, 10.1000/22, 10.1000/24 e 10.1000/25.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, invita a ritirare il subemendamento 10.1000/9, con cui si dispone che la legge deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, anche considerando che l'omogeneità e la specificità dell'oggetto non sempre sono una sufficiente garanzia di chiarezza del testo.

Inoltre, l'inserimento in Costituzione di quei requisiti potrebbe presentare aspetti di criticità, in riferimento ad alcune tipologie di legge e, al contempo, potrebbe comprimere oltre misura il diritto del parlamentare a presentare emendamenti.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), nel ritirare il subemendamento 10.1000/9, invita ad una ulteriore riflessione sull'argomento. Infatti, a suo avviso, non bisogna rinunciare all'occasione di stabilire, anche con norma di rango costituzionale, criteri che impongano una redazione di testi legislativi comprensibili per i cittadini. Del resto, si potrebbe ammettere anche una omogeneità per materia o teleologica e, comunque, introdurre una eccezione per la legge di stabilità o per altre tipologie di legge.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che la specificità dell'oggetto e l'omogeneità della materia consentono di individuare più facilmente - e, quindi, di conoscere - la disciplina complessiva di una determinata materia.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 10.1000/10, 10.1000/11 e 10.1000/12.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira il subemendamento 10.1000/15, mentre il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 10.1000/14 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.1000/16 è respinto.

In assenza del proponente, il subemendamento 10.1000/17 decade.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 10.1000/18 e 10.1000/19 sono respinti.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il subemendamento 10.1000/20.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.1000/21 è respinto.

Il subemendamento 10.1000/23 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 dei relatori.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 10.1000/26, 10.1000/27, 10.1000/28 e 10.1000/29.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 10.1000/30, diretto a circoscrivere la possibilità di chiedere la discussione in via prioritaria dei propri disegni di legge.
Sottolinea inoltre che, in tali casi, è previsto che l'esame si concluda entro sessanta giorni. Dopo aver ricordato che il Governo già dispone dello strumento della decretazione d'urgenza, chiede di sopprimere la norma che indica il termine o, quanto meno, di stabilire un termine più ampio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che l'assegnazione di una corsia preferenziale ai disegni di legge indicati dal Governo come prioritari si inserisce in un quadro complessivo chiaramente orientato a privilegiare la governabilità a scapito della rappresentanza. Tra l'altro, si precisano, in Costituzione, tempi e procedure dettagliati per l'esame dei provvedimenti governativi, che invece avrebbero potuto essere disciplinati dai regolamenti parlamentari, come si è stabilito per le proposte di legge d'iniziativa popolare.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.1000/30 è respinto.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira il subemendamento 10.1000/32, chiedendo tuttavia che la norma sia modificata per l'esame in Assemblea o alla Camera dei deputati. Infatti, la riforma costituzionale avrà come effetto un significativo rafforzamento dei poteri del Governo, soprattutto in presenza di una legge elettorale di ispirazione maggioritaria, come quella già approvata dall'altro ramo del Parlamento. A suo avviso, quindi, appare inopportuno stabilire, con una norma costituzionale, tempi, modalità e procedure di esame dei disegni di legge governativi.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.1000/40 è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira il subemendamento 10.1000/31, con il quale si prevede che il Governo possa chiedere alla Camera di esaminare in via prioritaria un proprio disegno di legge solo con atto motivato. Con ciò si intende ripristinare un equilibrio nei rapporti tra gli organi costituzionali.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma al subemendamento 10.1000/31.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i

subemendamenti 10.1000/33 e 10.1000/34 sono respinti.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritira il subemendamento 10.1000/35, invitando però i relatori a riflettere sulle modalità per circoscrivere la facoltà del Governo di incidere in modo così significativo sulla organizzazione dei lavori parlamentari. Si potrebbe prevedere, ad esempio, che la richiesta di esaminare prioritariamente un disegno di legge governativo sia accompagnata da un atto motivato, oppure istituire una sessione - trimestrale o semestrale - appositamente dedicata.

Il ministro BOSCHI assicura che saranno studiate le modalità che garantiscano maggiore equilibrio nei rapporti tra Governo e Parlamento.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene necessaria una riflessione approfondita sul tema, eventualmente con l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 10. Anche il subemendamento 10.1000/36 è finalizzato a introdurre una qualche limitazione all'eccessivo potere, riconosciuto al Governo, di incidere sui lavori parlamentari. Ricorda, a tale proposito, che i disegni di legge d'iniziativa governativa già godono, per prassi parlamentare, di una corsia preferenziale. Pertanto, appare inaccettabile prevedere che, decorso il termine di sessanta giorni, il testo del Governo sia posto in votazione senza modifiche.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che la previsione di una procedura accelerata, per i disegni di legge indicati dal Governo come prioritari, è utile per contrastare un eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e alla posizione della questione di fiducia. Tuttavia, ritiene condivisibili le osservazioni sulla necessità di evitare una compressione ingiustificata dei lavori parlamentari. Assicura, quindi, un approfondimento della questione da parte dei relatori. Sarebbe preferibile, però, proseguire nell'esame, in quanto solo una visione complessiva delle modifiche apportate potrà evidenziare l'eventuale necessità di introdurre ulteriori correttivi.

La senatrice LO MORO (*PD*) osserva che l'esigenza di limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia è apparsa evidente già dalla scorsa legislatura. Essendo emerso un orientamento condiviso in Commissione a tale proposito, chiede ai relatori di accogliere gli spunti di riflessione proposti e di modificare l'emendamento 10.1000.

La PRESIDENTE sospende brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 10,50.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, propone una riformulazione dell'emendamento 10.1000. Al settimo comma dell'articolo 72 è introdotta, come presupposto per la richiesta di esame prioritario, la previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Inoltre, è soppressa la possibilità di sottoporre il disegno di legge governativo a votazione finale entro un termine inferiore ai sessanta giorni.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che la modifica proposta non sia condivisibile, in quanto non rispecchia l'orientamento emerso nel dibattito. Infatti dovrebbe essere soppresso tutto l'ultimo periodo del settimo comma, con il quale si dispone che il disegno di legge del Governo sia sottoposto alla votazione finale, senza modifiche, qualora non sia stato osservato il termine dei sessanta giorni. Osserva, inoltre, che alcune materie dovrebbero essere sottratte alla procedura prioritaria, come indicato nel subemendamento 10.1000/42. Si tratta, in particolare, dei disegni di legge costituzionali,

di conversione dei decreti-legge, in materia elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritiene che, al contrario, la modifica proposta sia soddisfacente. D'altra parte, se si sopprimesse l'ultimo periodo del settimo comma, l'inosservanza del termine dei sessanta giorni non avrebbe alcuna conseguenza. La norma, al contrario, è indispensabile per garantire che, dopo il dibattito parlamentare, si giunga a una decisione finale. In questo modo, si evita che tale obiettivo sia perseguito in modo surrettizio, mediante il ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia. Concorda, tuttavia, sulla necessità di escludere dalla corsia preferenziale alcuni disegni di legge, come quelli in materia di libertà e diritti civili.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) osserva che la proposta di modifica prospettata dai relatori appare equilibrata e condivisibile, soprattutto nel presupposto che il sistema non si basa su una contrapposizione tra Governo e Parlamento, ma tra un Governo sostenuto dalla maggioranza parlamentare e l'opposizione. Solo in questi termini è, a suo avviso, possibile interpretare correttamente la dialettica istituzionale, riconoscendo all'opposizione un potere che non può però tradursi in forme di interdizione o di blocco. Le previsioni contenute nell'emendamento dei relatori appaiono, quindi, assolutamente coerenti con l'esigenza di rendere effettivamente eccezionale il ricorso alla questione di fiducia o alla decretazione d'urgenza, potendo il Governo disporre di strumenti ordinari per attuare il proprio programma.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritiene condivisibile l'intento di rafforzare il ruolo del Governo, al fine di superare quelle degenerazioni del sistema parlamentare che hanno connotato l'esperienza repubblicana, portando a perseguire la stabilità politica attraverso formule di compromesso, in una logica consociativa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) critica l'impostazione proposta dai relatori, che non risulta affatto modificata a seguito delle correzioni apportate. A suo avviso, infatti, si incide sui rapporti tra Governo e Parlamento, alterando in modo surrettizio gli istituti della democrazia parlamentare. Le cause dell'instabilità politica non possono certamente essere individuate nella presunta impossibilità, per il Governo, di perseguire il proprio indirizzo politico, come dimostra appunto l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza.

Ritiene necessario, quindi, quanto meno limitare l'elenco delle materie sottratte alla procedura prioritaria, per introdurre elementi di garanzia a favore di tutte le formazioni politiche, di maggioranza e minoranza, nei confronti di eventuali torsioni autoritarie che, a suo avviso, potrebbero non essere del tutto scongiurate, considerando la storia della democrazia italiana.

La senatrice LO MORO (*PD*), dopo avere ringraziato i relatori per la disponibilità a modificare il testo dell'emendamento, ritiene che, in base all'interpretazione del settimo comma del nuovo articolo 72, possono considerarsi escluse dalla procedura d'urgenza le leggi per le quali è stata prevista la competenza paritaria delle due Camere.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in riferimento alla riformulazione prospettata dai relatori, ritiene superfluo prevedere che la richiesta del Governo di iscrivere prioritariamente all'ordine del giorno un proprio disegno di legge sia preceduta da un'apposita deliberazione del Consiglio dei ministri.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, condivide l'osservazione del senatore Bruno. Pertanto, nella riformulazione non sarà inserito l'inciso relativo alla previa deliberazione del Consiglio dei

ministri per richiedere l'esame prioritario.

Pertanto, riformula l'emendamento 10.1000, nei termini indicati, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 10.1000/42, che indica espressamente le materie sottratte alla procedura prioritaria. Rileva, inoltre, che la previsione di sottoporre comunque in votazione il testo del Governo, senza modifiche, decorso il termine di sessanta giorni, comprime in modo inaccettabile i diritti della minoranza, non consentendo un esame approfondito del testo.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.1000/42 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 10.1000/44. Rileva che l'emendamento 10.1000, anche nella nuova formulazione proposta, lascia spazio a problemi di carattere interpretativo. Pertanto, sarebbe opportuno elencare in modo dettagliato le materie per le quali il Governo non può richiedere una riduzione dei tempi del dibattito, includendo tra queste la legge elettorale.

Peraltro, anche alcuni senatori della maggioranza sembrano non condividere il contenuto del settimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, avendo presentato emendamenti che ne propongono l'integrale sostituzione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.1000/44 è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira il subemendamento 10.1000/6.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 10.1000 (testo 2), in quanto le modifiche apportate sono ininfluenti rispetto al contenuto complessivo della norma.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 10.1000 (testo 2) dei relatori, così come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 10.1000/20.

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti gli emendamenti 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.29, 10.32, 10.34, 10.28, 10.33, 10.242, 10.30, 10.31, 10.36, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 10.100, 10.102, 10.103, 10.104, 10.105, 10.101, 10.106, 10.107, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.115, 10.116, 10.117, 10.118, 10.119, 10.120, 10.121, 10.122, 10.123, 10.124, 10.125, 10.93, 10.128, 10.129, 10.130, 10.131, 10.132, 10.133, 10.134, 10.135, 10.136, 10.137, 10.138, 10.139, 10.140, 10.141, 10.142, 10.143, 10.144, 10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.150, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156, 10.157, 10.158, 10.159, 10.160, 10.161, 10.162, 10.163, 10.164, 10.165, 10.166, 10.167, 10.168, 10.169, 10.170, 10.171, 10.172, 10.173, 10.174, 10.175, 10.176, 10.177, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.182, 10.183, 10.184, 10.185, 10.186, 10.187, 10.188, 10.189, 10.189a, 10.190, 10.191, 10.192, 10.193, 10.194, 10.195, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207,

10.208, 10.209, 10.210, 10.211, 10.212, 10.213, 10.214, 10.215, 10.216, 10.217, 10.218, 10.219, 10.219a, 10.220, 10.221, 10.222, 10.223, 10.224, 10.225, 10.226, 10.227, 10.228, 10.229, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.235, 10.236, 10.237, 10.238, 10.239, 10.240, 10.241.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10, recanti modifiche all'articolo 73 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10, ad eccezione degli identici subemendamenti 10.0.1000/10 e 10.0.1000/11, sui quali esprime parere favorevole.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole, sull'emendamento 10.0.1000 dei relatori.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.5, nonché i subemendamenti 10.0.1000/ e 10.0.1000/8. Inoltre, ritira gli emendamenti 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), sono posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.6, che risultano respinti.

In assenza del proponente, l'emendamento 10.0.7 decade.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 10.0.1000/2.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 10.0.1000/3, che prevede la facoltà delle Camere di ricorrere alla Corte costituzionale per violazione delle norme del procedimento legislativo.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.0.1000/3 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 10.0.1000/4, 10.0.1000/5, 10.0.1000/6 e 10.0.1000/7 risultano respinti.

Il subemendamento 10.0.1000/9 è ritirato dal senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*).

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il subemendamento 10.0.1000/10.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira il 10.0.1000/11, di contenuto identico al subemendamento 10.0.1000/10.

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti i subemendamenti 10.0.1000/12, 10.0.1000/13, 10.0.1000/14, 10.0.1000/15 e 10.0.1000/16.

In assenza dei proponenti, i subemendamenti 10.0.1000/17 e 10.0.1000/18 decadono.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 10.0.1000/19, 10.0.1000/20, 10.0.1000/21 e 10.0.1000/22 risultano respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, dichiara il voto contrario sull'emendamento 10.0.1000, in quanto il giudizio preventivo di legittimità, da parte della Corte costituzionale, è previsto esclusivamente per le leggi elettorali.

Il senatore MARAN (*SCpI*) dichiara il proprio voto favorevole. A suo avviso, tuttavia, il giudizio preventivo della Corte costituzionale non è una soluzione pienamente condivisibile. Con l'occasione, rinnova il suo auspicio che sia introdotta in Costituzione la categoria delle leggi organiche, tra le quali potrebbe rientrare anche la legge elettorale.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 10.0.1000 dei relatori.

L'emendamento 10.0.8 risulta, pertanto, precluso. In assenza dei proponenti, gli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18 decadono.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), sono posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 10.0.24 e 10.0.25, che risultano respinti.

L'emendamento 10.0.26 risulta, pertanto, precluso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429

Art. 9

9.1000 (testo 2)
FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "duecentocinquantamila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle

forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari".».

Art. 10

10.1000 (testo 2)

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione)* - *1*. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi."».

1.3.2.1.37. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 172 (ant.) dell'08/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2014
172ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli***

articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio.

La PRESIDENTE informa, in primo luogo, dell?infortunio incorso, nella giornata di ieri, al senatore Calderoli, che quindi non potrà essere presente alla seduta odierna. Propone, pertanto, di proseguire

nell'esame, accantonando gli emendamenti riguardanti questioni particolarmente sensibili, sulle quali è opportuna la presenza anche dell'altro relatore.

Ricorda, inoltre, che alle ore 13 di oggi scade il termine per la presentazione dei subemendamenti all?emendamento dei relatori 11.0.1000, riguardante l'istituto del *referendum* abrogativo.

La senatrice LO MORO (*PD*), in ragione del rilievo della materia e dell'esigenza che tutti i Gruppi possano formulare proposte compiute, dopo un attento esame dell'emendamento dei relatori, chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti all?emendamento 11.0.1000 sia posticipato di alcune ore.

Si associa il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).

La PRESIDENTE accoglie la richiesta e propone di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 11.0.1000 alle ore 17.

La Commissione conviene.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sui subemendamenti all'emendamento 11.1000 dei relatori.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 11.1000 dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.31 e 11.32.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.30 è respinto.

Sono fatti propri dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) e ritirati gli emendamenti da 11.33, 11.34 e 11.45.

Il subemendamento 11.1000/2, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 11.1000/3.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato l?emendamento 11.1000 dei relatori.

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti gli emendamenti 11,35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.43, 11.42, 11.44, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11, ad eccezione di tutti quelli relativi all'articolo 75 della Costituzione, che saranno esaminati dopo la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 11.0.1000 dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.0.48, 11.0.49, 11.0.51 e 11.0.52.

Analogamente, il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.0.46 e 11.0.47. Ritira, inoltre, l?emendamento 11.0.53.

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento 11.0.50, sul quale la relatrice FINOCCHIARO (*PD*), anche a nome del relatore Calderoli, e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ritiene necessario rafforzare il ruolo del Parlamento nella fase di attuazione delle deleghe legislative. Per questo, con l'emendamento, si propone che sugli schemi dei decreti legislativi l?Assemblea della Camera dei deputati possa chiedere di deliberare e che, in tali casi, il Consiglio dei ministri si debba attenere al parere, salvo motivato dissenso.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, condivide l?esigenza di prevedere uno strumento che consenta al Parlamento un controllo efficace sul rispetto, da parte del Governo, dei principi e dei criteri direttivi fissati nella legge di delega.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, nel ribadire il proprio parere contrario, pur comprendendo l'esigenza di rafforzare il ruolo del Parlamento in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo, ritiene necessario contemperare questa istanza con la necessità di rispettare la *ratio* della delegazione legislativa. Con essa, il Parlamento, nel trasferire l'esercizio della funzione legislativa al Governo, finirebbe col riappropriarsene, se gli effetti dei successivi pareri espressi dalle Camere sugli schemi di decreto delegato avessero carattere vincolante.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 11.0.50 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 11.0.54 è respinto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sui subemendamenti presentati all'emendamento 12.1000 dei relatori.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 12.1000 dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30,

12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44, 12.46, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 12.100, 12.101, 12.102, 12.103, 12.104, 12.105, 12.106, 12.107, 12.108, 12.109, 12.110, 12.111, 12.112, 12.113, 12.114, 12.115, 12.116, 12.117, 12.118, 12.119, 12.120, 12.121, 12.122, 12.123, 12.124, 12.125, 12.126, 12.127, 12.128, 12.129, 12.130, 12.131, 12.132, 12.133, 12.134, 12.135, 12.136, 12.137, 12.138, 12.139, 12.140, 12.141, 12.142, 12.143, 12.144, 12.145, 12.146, 12.147, 12.148, 12.149, 12.150, 12.151, 12.152, 12.153, 12.154, 12.155, 12.156, 12.157, 12.158, 12.159, 12.160, 12.161, 12.162, 12.163, 12.164, 12.165, 12.166, 12.167, 12.168, 12.169, 12.170, 12.171, 12.172, 12.173, 12.174, 12.175, 12.176, 12.177, 12.178, 12.179, 12.180, 12.181, 12.182, 12.183, 12.184, 12.185, 12.186, 12.187, 12.188, 12.189, 12.190, 12.191, 12.192, 12.193, 12.194, 12.196, 12.197, 12.198, 12.199, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 12.204, 12.205, 12.206, 12.207, 12.208, 12.209, 12.210, 12.211, 12.212, 12.213, 12.216, 12.218, 12.219, 12.220, 12.221, 12.222, 12.223, 12.224, 12.225, 12.226, 12.227, 12.228, 12.229, 12.230, 12.231, 12.232, 12.233, 12.234, 12.236, 12.237, 12.238, 12.239, 12.240, 12.241, 12.242, 12.243, 12.244, 12.245, 12.246, 12.247, 12.248, 12.249, 12.250, 12.251, 12.252, 12.253, 12.254, 12.255, 12.256, 12.257, 12.258, 12.259, 12.260, 12.261, 12.262, 12.263, 12.264, 12.265, 12.266, 12.268, 12.270, 12.271, 12.272, 12.273, 12.274, 12.275, 12.276, 12.277, 12.278, 12.279, 12.280, 12.281, 12.282, 12.283, 12.284, 12.285, 12.287, 12.291, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 12.2 è respinto.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) ritira l?emendamento 12.5.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l?emendamento 12.6. Fa propri e ritira gli emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l?emendamento 12.10.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 12.11 è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l?emendamento 12.12.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 12.13, precisa che con la proposta si intende inserire in Costituzione principi elaborati dalla Corte costituzionale in riferimento alla decretazione d'urgenza.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 12.13 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 12.43 e 12.45.

L?emendamento 12.47 è ritirato dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 12.77 e 12.83.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 12.195 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono, inoltre, respinti gli emendamenti 12.214 e 12.215.

L?emendamento 12.217 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 12.235 è respinto.

L?emendamento 12.267 è ritirato dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 12.269 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 12.286, precisa che la proposta è diretta a estendere a quindici giorni il termine entro cui il Senato può deliberare proposte di modifica ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l?emendamento 12.286 è respinto.

In relazione al subemendamento 12.1000/2, la senatrice LO MORO (*PD*) precisa che la proposta è di natura tecnica. Essa è volta a sostituire la parola "approvate" con l'altra "introdotte", dal momento che la prescrizione costituzionale dovrebbe vietare non tanto l'approvazione, quanto l'introduzione, nell'*iter* dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, di disposizioni estranee all'oggetto e alle finalità del decreto. Ritira comunque l'emendamento, in vista di un approfondimento per l'esame in Assemblea.

Il subemendamento 12.1000/3 è ritirato dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

L'emendamento 12.1000, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

In relazione all'emendamento 12.289, il senatore CRIMI (*M5S*), nell'annunciare un voto favorevole, osserva che la proposta mira ad attribuire ad una minoranza qualificata la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale di un decreto-legge convertito, entro il termine di cinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del

Governo, gli emendamenti 12.289 e 12.290 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 13.9, 13.26, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37 e 13.38. Fa inoltre propri e ritira gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.18, 13.18, 13.19, 13.20, 13.23, 13.24, 13.25, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.32, 13.33, 13.39 e 13.40.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 13.10.

L'emendamento 13.21 è fatto proprio e ritirato dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentate del Governo, l'emendamento 13.11 è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 13.22, volto a rendere attuale, in riferimento al mutato contesto internazionale, il disposto dell'articolo 78 della Costituzione, anche in considerazione dell'impegno militare richiesto all'Italia nell'ambito delle missioni di pace in diverse aree del mondo, riconoscendo alle Camere uno specifico potere in materia.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) osserva che l'impegno nazionale in una missione di pace rappresenta una scelta riconducibile alla responsabilità del Governo, che, a suo avviso, diversamente dalla deliberazione dello stato di guerra, non dovrebbe necessitare dell'autorizzazione parlamentare.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ribadisce le finalità dell'emendamento in esame, che mira a realizzare un equilibrio tra i poteri del Governo e le prerogative del Parlamento, anche in considerazione della *ratio* del principio racchiuso nell'articolo 11 della Costituzione.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) fa presente che l'emendamento 13.22 è ispirato a un orientamento che tende a considerare le missioni di pace come operazioni di guerra mascherate, non come iniziative volte a prevenire i conflitti o a ristabilire la pacifica convivenza. Sotto altro profilo, l'approvazione di tale emendamento sembrerebbe certificare che, sino ad oggi, la partecipazione dell'Italia alle missioni di pace sia avvenuta in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritiene che l'attribuzione al Parlamento di un potere così intenso presuppone che le Camere godano di piena rappresentatività, anche perché sono coinvolte questioni fondamentali che attengono al ruolo dell'Italia nel contesto internazionale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 13.22 e insiste per la votazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 13.22, pur sottolineando che non è stato ancora sciolto il nodo relativo alle modalità di elezione della seconda Camera. Il tema delle missioni di pace è particolarmente sensibile, perché talvolta - come nel caso della partecipazione alla operazione in Libia - l'Italia si è trovata coinvolta in iniziative militari con spiccato carattere bellico.

Il senatore MARAN (*SCpI*) dichiara il voto contrario sull'emendamento, in quanto appare in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) dichiara il voto contrario sull'emendamento, associandosi alle considerazioni del senatore Maran. Osserva, tuttavia, che le ipotesi di coinvolgimento delle Forze armate nelle operazioni militari per il ristabilimento della pace sono tra loro molto diverse. Una previsione di rango costituzionale che individui un unico criterio di regolazione, senza tenere conto del contesto specifico di riferimento, appare, a suo avviso, troppo rigida.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando la necessità di distinguere l'impegno delle forze armate in contesti di guerra dalla partecipazione a effettive missioni di pace.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.22 e 13.31.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 14.5, 14.15, 14.37, 14.0.1 e 14.0.2. Fa propri e ritira gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.13, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31 e 14.32.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11 e 14.12, di identico contenuto, sono respinti.

L'emendamento 14.14 è fatto proprio e ritirato dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.33, che conserva in capo alle due Camere la competenza in materia di amnistia e di indulto, e sull'emendamento 14.34, che attribuisce tale competenza unicamente al Senato.

All'esito di distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 14.33 e 14.34 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 15.9, 15.21, 15.42, 15.43, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.54, 15.66, 15.0.1, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.21, 15.0.22, 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25. Fa propri e ritira gli emendamenti 15.1, 15.11, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64 e 15.65.

Gli emendamenti 15.2, 15.12, 15.13 e 15.14 sono fatti propri e ritirati dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.3, facendo presente che un Senato che valorizza le istituzioni territoriali dovrebbe, a maggior titolo, esprimersi sulla ratifica dei trattati internazionali.

Posti ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 e 15.10.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 15.18.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.15, che mira ad attribuire esclusivamente al Senato la competenza in materia di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, in coerenza con l'obiettivo di diversificare le competenze legislative tra le due Camere.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 15.15 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.16 e sottoscrive l'emendamento 15.17.

Con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 15.16 e 15.17 sono respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 15.19.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.20.

All'esito del voto, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 15.20 risulta respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.41, che sottopone la ratifica dei trattati internazionali a *referendum* confermativo.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 15.44, 15.45 e 15.46, di identico contenuto, risultano respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.53, che, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.0.2, che interviene in modo significativo sull'articolo 81 della Costituzione.

All'esito del voto, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 15.0.2 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.0.3, facendo presente la necessità che sia soppresso il riferimento, contenuto al primo comma dell'articolo 81, relativo all'obbligo, per lo Stato, di assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 15.0.3 è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 15.0.4 e 15.0.27.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), l'emendamento 15.0.5, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 15.0.6 e 15.0.7 sono respinti.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira l'emendamento 15.0.8, sottolineando la rilevanza del tema, anche in riferimento alle ragioni che condussero la scelta del Parlamento di introdurre il principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione.
Ritira altresì l'emendamento 15.0.16.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.15.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.0.17, in base al quale il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con rilevanti conseguenze finanziarie.

Con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 15.0.17 e 15.0.18.

L'emendamento 15.0.19 è fatto proprio e ritirato dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 15.0.26.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 15.0.28.

Con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 15.0.28, 15.0.29 e 15.0.30.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento 16.1000 dei relatori.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 16.1000 dei relatori.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio e ritira l'emendamento 16.1. Ritira, altresì, l'emendamento 16.2.

Posti contestualmente in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10 e 16.11.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) aggiunge, poi, la firma all'emendamento 16.12 e lo ritira.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 16.1000/1, che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) aggiunge, poi, la firma al subemendamento 16.1000/16 e lo ritira.

Con separate votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinte le proposte 16.1000/13 e 16.1000/2.

Il subemendamento 16.1000/3 decade per assenza della proponente.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio il subemendamento 16.1000/4 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira, quindi, il subemendamento 16.1000/5, mentre il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira la proposta 16.1000/6.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa propri i subemendamenti 16.1000/9 e 16.1000/7 che, posti distintamente in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 16.1000/8.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio il subemendamento 16.1000/10 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 16.1000/11.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio il subemendamento 16.1000/12 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira la proposta 16.1000/14, mentre il subemendamento 16.1000/15 è ritirato dal senatore PAGLIARI (*PD*).

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento dei relatori 16.1000.

Conseguentemente, risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58 e 16.0.1.

L'emendamento 16.0.2, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori, per domandare delucidazioni sui tempi d'esame dei disegni di legge costituzionale, dal momento che, in base all'andamento dei lavori, non sembra possibile che l'esame in Aula possa avere inizio domani, come deciso dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Peraltro, auspica che, una volta che la Commissione abbia definito il testo, sia fissato un termine congruo per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, chiede se saranno presentati ulteriori emendamenti da parte dei relatori. Inoltre, ritiene necessario riferire al Presidente del Senato l'andamento dei lavori in Commissione, affinché possa essere valutata l'opportunità che sia convocata una Conferenza dei Capigruppo per ridefinire il calendario dei lavori dell'Assemblea.

La PRESIDENTE auspica che i nuovi emendamenti dei relatori possano essere presentati entro la giornata di oggi. Assicura che informerà il Presidente del Senato dello stato dei lavori in Commissione, affinché egli possa compiere le opportune valutazioni ed eventualmente convocare una Conferenza dei Capigruppo per assumere le conseguenti determinazioni.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la necessità di rispettare scrupolosamente le regole della dialettica democratica, alla luce del fatto che si sta esaminando un progetto di revisione costituzionale di vasta portata. Auspica che siano garantite le prerogative dei parlamentari e, in primo luogo, la necessità che sia fissato un termine congruo per la presentazione

degli emendamenti in Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede che la Commissione sia informata sulle intenzioni dei relatori circa la presentazione di nuovi emendamenti. Condivide l'esigenza di informare il Presidente del Senato sull'andamento dei lavori, affinché possa essere eventualmente convocata una Conferenza dei Capigruppo, che riconsideri il programma dei lavori in Assemblea, auspicando che siano in ogni caso salvaguardate le prerogative dei Gruppi e dei singoli senatori, soprattutto con la fissazione di un termine congruo per la presentazione degli emendamenti al testo definito dalla Commissione.

La PRESIDENTE avverte che l'intenzione dei relatori è di presentare ulteriori emendamenti sulla composizione del Senato e sulle disposizioni transitorie, mentre, per quanto riguarda le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, gli emendamenti presentati contengono già possibili soluzioni.
Propone, quindi, di proseguire l'esame fino alle ore 13 e di sospendere poi la seduta fino alle ore 15.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone, quindi, l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 17, 18, 19 e 20, relativi alle disposizioni costituzionali riguardanti il Presidente della Repubblica.
Dichiara, quindi, improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24 e 20.0.25, in quanto intervengono sugli articoli 92 e 93 della Costituzione, modificando la forma di governo.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,30.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte 021.1, 021.2, 021.3, 021.4, 021.5, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.16, 21.17, 21.0.1, 21.0.2 e 21.0.3, anch'esse perché, intervenendo sugli articoli 92 e 94 della Costituzione, mutano sostanzialmente la forma di governo.
Sui restanti emendamenti all'articolo 21 esprime, in qualità di relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, un parere contrario.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira, poi, l'emendamento 21.2.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 21.1 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Successivamente, viene posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo e respinto l'emendamento 21.14, mentre l'identico emendamento 21.15 è fatto proprio e ritirato dalla senatrice LO MORO (*PD*).

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira le proposte 21.18 e 21.21.

Gli identici emendamenti 21.19 e 21.20, posti contestualmente in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa, quindi, proprio l'emendamento 21.22 che, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti contestualmente in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 21.23 e 21.24.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira, quindi, le proposte 21.25 e 21.28.

Gli identici emendamenti 21.26 e 21.27, posti contestualmente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Poste contestualmente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinte le identiche proposte 21.29 e 21.30.

Con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 21.31, 21.32 e 21.33.

Le identiche proposte 21.34 e 21.35, poste contestualmente in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinte.

Dopo che la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 21.36, il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 21.41 che, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira le proposte 21.37, 21.38 e 21.42.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa propri gli emendamenti 21.39 e 21.40 che, con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 21.0.4 che, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 22.8, 22.9, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.8 e 22.0.9.
Sui restanti emendamenti, in qualità di relatrice, esprime parere contrario.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante dei Governo,

sono respinti gli identici emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 e 22.7.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 22.10.

L'emendamento 22.11 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 dei relatori.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 22.12, mentre l'emendamento 22.13, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte 23.0.4, 23.0.11 e 23.0.12.
In qualità di relatrice, esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 23.4, 23.0.5 e 23.0.6 (testo 2), sui quali invita a valutare l'opportunità di un ritiro, ai fini di un approfondito per l'esame in Assemblea.

Il ministro BOSCHI si esprime in senso conforme.

L'emendamento 23.1 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 23.2, mentre l'emendamento 23.3 decade per assenza del proponente.

La senatrice LO MORO (*PD*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira la proposta 23.4, sottolineando che il Gruppo del Partito Democratico reputa di particolare importanza tale emendamento e auspicandone, quindi, un approfondito esame in Assemblea. A seguito della soppressione del CNEL, occorre in ogni caso assicurare il dialogo fra le categorie sociali, prevedendo forme istituzionali per la loro consultazione da parte del Governo e delle Camere.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 23.5 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira, quindi, le proposte 23.6 e 23.0.1, mentre il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 23.0.2.

L'emendamento 23.0.3 decade per assenza del proponente.

La senatrice LO MORO (*PD*) si sofferma, quindi, sull'emendamento 23.0.5, relativo alle modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura, e, nel sottolineare la sensibilità del tema, ne chiede l'accantonamento.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) si associa a tale richiesta, proponendo l'accantonamento anche della proposta 23.0.6 (testo 2).

La PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6 (testo 2).

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira, quindi, gli emendamenti 23.0.7 e 23.0.8.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 23.0.9 e lo ritira, mentre l'emendamento 23.0.10 è ritirato dal senatore MARAN (*SCpI*).

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, recanti modifiche all'articolo 114 della Costituzione.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), anche in considerazione dell'assenza del relatore Calderoli, chiede l'accantonamento delle proposte di modifica riferite al Titolo V della Parte II della Costituzione, per consentire un ulteriore approfondimento su questioni ancora irrisolte.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che le norme di revisione del Titolo V e i relativi emendamenti sono stati oggetto di riflessione particolarmente attenta da parte dei relatori. In ogni caso, assicura che eventuali questioni, per le quali si rendesse necessario un ulteriore approfondimento, saranno accantonate.
Esprime, quindi, anche a nome del relatore Calderoli, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 24.2, 24.1, 24.6, 24.7, 24.13, 24.14 e 24.15.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 24.3 e lo ritira. Auspicando una ulteriore riflessione per l'esame in Assemblea, ritira l'emendamento 24.4, con cui si vuole affermare - a seguito della soppressione delle Province - che la Repubblica è costituita da Comuni, Regioni e Province autonome.

Il senatore MARAN (*SCpI*) fa proprio l'emendamento 24.5 e lo ritira. Ritira, inoltre, l'emendamento 24.10.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 24.8 e sul successivo 24.9, con i quali si afferma che Regioni ed enti locali sono articolazioni della Repubblica. A suo avviso, infatti, non è condivisibile la formulazione dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo modificato a seguito della revisione costituzionale del 2001, perché - in un'ottica eccessivamente federalista - si riconosce allo Stato un ruolo pariordinato rispetto a Regioni ed enti locali.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 24.8 e 24.9 risultano respinti.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) fa proprio l'emendamento 24.11 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 24.16, 24.17 e 24.18 risultano respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 24.0.1.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25, recanti modifiche all'articolo 116 della Costituzione.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25, nonché tutti i subemendamenti all'emendamento 25.1000 dei relatori.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 25.1000 dei relatori.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), gli identici emendamenti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 25.5, 25.21, 25.22, 25.24 e 25.25.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 25.6. Nel ritirare l'emendamento 25.7, precisa che tale proposta di modifica autorizza il conferimento una delega a una o più Regioni per l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, in presenza di una dimensione territoriale ottimale e per un periodo di tempo limitato. Auspica, quindi, che la questione sia tenuta in considerazione dai relatori per l'esame in Assemblea.
Ritira, inoltre, gli emendamenti 25.23, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.9, 25.10, 25.11 e 25.12. Infine, valutando con favore il ripristino del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, proposto con l'emendamento 25.1000 dei relatori, ritira gli emendamenti 25.15, 25.16, 25.17, 25.18 e 25.19, volti a prevedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni su specifiche materie.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 25.8, 25.30 e 25.14.

Il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 25.13, mentre il senatore TORRISI (*NCD*) ritira l'emendamento 25.20.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 25.1000/1, 25.1000/2 e 25.1000/3, mentre la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira i subemendamenti 25.1000/4 e 25.1000/5.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa propri e ritira i subemendamenti 25.1000/6 e 25.1000/8. Ritira, quindi, il subemendamento 25.1000/7, segnalando, tuttavia, che sarebbe improprio inserire, al terzo comma dell'articolo 116, il riferimento all'organizzazione della giustizia di pace.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 25.1000/9, nonché sui successivi subemendamenti 25.1000/10 e 25.1000/11. Infatti, ritiene preferibile che la competenza su materie di particolare rilevanza, quali l'istruzione, l'ordinamento scolastico e la tutela dei beni culturali e paesaggistici, sia attribuita in via esclusiva allo Stato. A suo avviso, infatti, è

inaccettabile che esse siano disciplinate, in modo difforme, dalle Regioni.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 25.1000/9, 25.1000/10 e 25.1000/11 risultano respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 25.1000/12, chiedendo un ulteriore approfondimento, da parte dei relatori, in occasione dell'esame in Assemblea. Infatti, la proposta è diretta a rendere più flessibile la norma sull'attribuzione dell'esercizio della funzione legislativa alle Regioni, in funzione delle rispettive capacità di esercitare efficacemente i poteri ad esse attribuiti. Constata che, al contrario, la proposta di modifica dei relatori è ispirata ad una diversa *ratio*.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 25.1000 dei relatori. Sarebbe stata preferibile, a suo avviso, la formulazione originaria dell'articolo 24 del testo base, che sopprimeva il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Inoltre, appare incomprensibile che il riconoscimento di particolari forme di autonomia sia condizionato al rispetto dell'equilibrio di bilancio. Infatti, ulteriori condizioni di autonomia potrebbero agevolare le Regioni meno virtuose proprio ad attuare gli interventi necessari per il conseguimento del pareggio di bilancio.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 25.1000 dei relatori.

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti gli emendamenti 25.31, 25.32 e 25.33.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) fa proprio l'emendamento 25.34 e lo ritira, mentre la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 25.35 e 25.39.

Il senatore TORRISI (*NCD*) ritira gli emendamenti 25.36 e 25.37, mentre il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 25.40 e 25.41.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) chiede ai relatori di riformulare il parere contrario sull'emendamento 25.38, con il quale si prevede che, per le modifiche degli Statuti speciali, sia prevista l'intesa con i consigli regionali o provinciali interessati. Si introduce, inoltre, una clausola di salvaguardia, stabilendo che, decorso il termine di tre mesi senza che gli organi regionali e provinciali abbiano manifestato il diniego alle modifiche, queste possano essere senz'altro adottate dalle Camere con legge costituzionale.

La disposizione, quindi, appare del tutto coerente con il regime di privilegio concesso alle autonomie speciali, che - in caso contrario - risulterebbe mortificato.

Inoltre, non comprende la scelta, compiuta dai rappresentanti del Gruppo delle Autonomie, di ritirare gli emendamenti diretti a valorizzare le autonomie speciali, probabilmente al solo scopo di favorire la maggioranza di Governo.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, osserva che il regime di privilegio riconosciuto alle Regioni a statuto speciale, con l'evolversi del processo autonomistico, è apparso caratterizzato da tratti di rigidità, perché, mentre le regioni ad autonomia ordinaria godono di piena autonomia statutaria, la modifica degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale richiede sempre il ricorso alla legge costituzionale. Osserva, peraltro, che l'emendamento introduce un meccanismo ancora più complesso,

in quanto richiede anche una deliberazione a maggioranza qualificata, in caso di diniego della proposta d'intesa.

Il ministro BOSCHI rileva che la modifica degli statuti speciali è già assistita dal procedimento di approvazione rafforzato previsto per la legge costituzionale. Appare, quindi, improprio rendere ancora più complessa la procedura di modifica, attribuendo alle Regioni a statuto speciale una sorta di potere di veto nei confronti delle proposte di modifica dei rispettivi statuti.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che l'emendamento 25.38 introduce surrettiziamente una modifica dell'impianto costituzionale, rendendo le Regioni a statuto speciale sostanzialmente separate dall'ordinamento. Infatti, gli organi regionali e provinciali potrebbero impedire eventuali proposte, d'iniziativa del Parlamento o dal Governo, di modifica delle particolari condizioni di autonomia di cui esse godono.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene non condivisibili le osservazioni del senatore Pagliari. Infatti, le relazioni tra le autonomie speciali e lo Stato sono di natura bilaterale, come è riconosciuto anche da una consolidata giurisprudenza costituzionale. A suo avviso, si potrebbe valutare se sia più opportuno inserire tale modifica tra le disposizioni transitorie, piuttosto che nell'articolo 116 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 25.38 è respinto.

La PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 18.1000, 34.1000 e 34.2000, pubblicati in allegato. Propone che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 9 luglio.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 15,15.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, formula un invito al ritiro per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26, nonché per tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 26.1000 dei relatori.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 26.1000 dei relatori.

L'emendamento 26.1, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 26.2, nonché i subemendamenti 26.1000/9, 26.1000/93, 26.1000/99, 26.1000/112, 26.1000/117 e 26.1000/121. Sottoscrive e ritira l'emendamento 26.3.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritira i subemendamenti 26.1000/1, 26.1000/34, 26.1000/123 e 26.1000/130.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 26.1000/2, 26.1000/3, 26.1000/4, 26.1000/5, 26.1000/6 e 26.1000/7.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira il subemendamento 26.1000/8.

Sono respinti, con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e dei rappresentante del Governo, i subemendamenti 26.1000/10, 26.1000/11, 26.1000/12, 26.1000/13, 26.1000/14 e 26.1000/15 .

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira i subemendamenti 26.1000/16 e 26.1000/17.

Il subemendamento 26.1000/18, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritira i subemendamenti 26.1000/19, 26.1000/31, 26.1000/85, 26.1000/86 e 26.1000/122.

I senatori PAGLIARI (*PD*) e COLLINA (*PD*) chiedono di aggiungere la propria firma al subemendamento 26.1000/20, che viene poi ritirato dalla senatrice DIRINDIN (*PD*).

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), è respinto il subemendamento 26.1000/21.

I subemendamenti 26.1000/22 e 26.1000/24, posti ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 26.1000/23, 26.1000/25, 26.1000/41, 26/1000.39, 26.1000/43, 26.1000/44, 26.1000/45, 26.1000/47, 26.1000/52, 26.1000/60, 26.1000/63, 26.1000/87, 26.1000/88, 26.1000/89, 26.1000/90, 26.1000/94, 26.1000/110, 26.1000/113, 26.1000/124, 26.1000/125 e 26.1000/126.

Sono respinti, con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 26.1000/27 e 26.1000/29.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede di aggiungere la propria firma al subemendamento 26.1000/28, che successivamente ritira. Ritira altresì il subemendamento 26.1000/32.

Il subemendamento 26.1000/30 (testo 2) è fatto proprio e ritirato dalla senatrice LO MORO (*PD*).

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 26.1000/33. Vengono altresì respinti, con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e

del rappresentante del Governo, i subemendamenti 26.1000/35, 26.1000/38 e 26.1000/42.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) aggiunge la propria firma ai subemendamenti 26.1000/36, 26.1000/37, 26.1000/54 e 26.1000/100, che successivamente ritira. Ritira, altresì, i subemendamenti 26.1000/46, 26.1000/83, 26.1000/107 e 26.1000/111.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira il subemendamento 26.1000/48.

I subemendamenti 26.1000/49, 26.1000/50 e 26.1000/51, posti distintamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira i subemendamenti 26.1000/53, 26.1000/103, 26.1000/104, 26.1000/106, 26.1000/109 e 26.1000/118 e, dopo averli fatti propri, ritira i subemendamenti 26.1000/61, 26.1000/62, 26.1000/96 e 26.1000/97.

Il subemendamento 26.1000/55 decade per assenza del proponente.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira il subemendamento 26.1000/56.

Con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 26.1000/57, 26.1000/58 e 26.1000/59.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa propri i subemendamenti 26.1000/64, 26.1000/65, 26.1000/66, 26.1000/69, 26.1000/70, 26.1000/71, 26.1000/72 e 26.1000/73 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 26.1000/67, 26.1000/68, 26.1000/74, 26.1000/75, 26.1000/76 e 26.1000/78.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa propri i subemendamenti 26.1000/77, 26.1000/79 e 26.1000/80, 26.1000/81 e 26.1000/82 che, posti ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira il subemendamento 26.1000/84.

Il subemendamento 26.1000/92, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il subemendamento 26.1000/95 decade per assenza del proponente.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) fa proprio e ritira il subemendamento 26.1000/98.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa propri i subemendamenti 26.1000/101 e 26.1000/105 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo,

sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è altresì respinto il subemendamento 26.1000/102.

Il senatore TORRISI (*NCD*) fa proprio e ritira il subemendamento 26.1000/108.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio il subemendamento 26.1000/115 che, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira il subemendamento 26.1000/116.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 26.1000/119.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è altresì respinto il subemendamento 26.1000/120.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira il subemendamento 26.1000/127.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio il subemendamento 26.1000/128 che, posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è altresì respinto il subemendamento 26.1000/129.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 26.1000 dei relatori è accolto.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.27, 26.29, 26.30, 26.31, 26.32, 26.33, 26.34, 26.35, 26.36, 26.37, 26.38, 26.39, 26.40, 26.41, 26.42, 26.43, 26.44, 26.45, 26.46, 26.47, 26.48, 26.49, 26.50, 26.51, 26.52, 26.53, 26.54, 26.55, 26.56, 26.57, 26.58, 26.59, 26.60, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.67, 26.68, 26.69, 26.70, 26.71, 26.72, 26.73, 26.74, 26.75, 26.76, 26.77, 26.78, 26.79, 26.80, 26.81, 26.82, 26.83, 26.84, 26.85, 26.86, 26.87, 26.88, 26.89, 26.90, 26.91, 26.92, 26.93, 26.94, 26.95, 26.96, 26.97, 26.98, 26.99, 26.100, 26.101, 26.102, 26.103, 26.104, 26.105, 26.106, 26.107, 26.108, 26.109, 26.110, 26.111, 26.112, 26.113, 26.114, 26.115, 26.116, 26.117, 26.118, 26.119, 26.120, 26.121, 26.122, 26.123, 26.124, 26.125, 26.126, 26.127, 26.128, 26.129, 26.130, 26.131, 26.132, 26.133, 26.134, 26.135, 26.136, 26.137, 26.138, 26.139, 26.140, 26.141, 26.142, 26.143, 26.144, 26.145, 26.146, 26.147, 26.148, 26.149, 26.150, 26.151, 26.152, 26.153, 26.154, 26.155, 26.156, 26.157, 26.158, 26.159, 26.160, 26.161, 26.162, 26.163, 26.164, 26.165, 26.166, 26.167, 26.168, 26.169, 26.170, 26.171, 26.172, 26.173, 26.174, 26.175, 26.176, 26.177, 26.178, 26.179, 26.180, 26.181, 26.182, 26.183, 26.184, 26.185, 26.186, 26.187, 26.189, 26.190, 26.191, 26.192, 26.193, 26.194, 26.195, 26.196, 26.197, 26.198, 26.199, 26.200, 26.201, 26.202, 26.203, 26.204, 26.205, 26.206, 26.207, 26.208, 26.209, 26.210, 26.211, 26.212, 26.213, 26.214, 26.215, 26.216, 26.217, 26.218, 26.219, 26.220, 26.221,

26.222, 26.223, 26.224, 26.225, 26.226, 26.227, 26.228, 26.229, 26.230, 26.231, 26.232, 26.233, 26.234, 26.235, 26.236, 26.237, 26.238, 26.239, 26.240, 26.241, 26.242, 26.243, 26.244, 26.245, 26.246, 26.247, 26.248, 26.249, 26.250, 26.251, 26.252, 26.253, 26.254, 26.255, 26.256, 26.257, 26.258, 26.259, 26.260, 26.261, 26.262, 26.263, 26.264, 26.265, 26.266, 26.267, 26.268, 26.269, 26.270, 26.271, 26.272, 26.273, 26.274, 26.275, 26.276, 26.277, 26.278, 26.279, 26.280, 26.281, 26.282, 26.283, 26.284, 26.285, 26.286, 26.287, 26.288, 26.289, 26.290, 26.291, 26.292, 26.293, 26.294, 26.295, 26.296, 26.297, 26.298, 26.299, 26.300, 26.301, 26.302, 26.303, 26.304, 26.305, 26.306, 26.307, 26.308, 26.309, 26.310, 26.311, 26.312, 26.313, 26.314, 26.315, 26.316, 26.317, 26.318, 26.319, 26.320, 26.321, 26.322, 26.323, 26.324, 26.325, 26.326, 26.327, 26.328, 26.329, 26.330, 26.331, 26.332, 26.333, 26.334, 26.335, 26.336, 26.337, 26.338, 26.339, 26.340, 26.341, 26.342, 26.343, 26.344, 26.345, 26.346, 26.347, 26.348, 26.349, 26.350, 26.351, 26.352, 26.353, 26.354, 26.355, 26.357, 26.358, 26.359, 26.360, 26.361, 26.362, 26.363, 26.364, 26.365, 26.366, 26.367, 26.368, 26.369, 26.370, 26.371, 26.372, 26.373, 26.374, 26.375, 26.376, 26.377, 26.378, 26.379, 26.380, 26.381, 26.382, 26.383, 26.384, 26.385, 26.386, 26.387, 26.388, 26.389, 26.390, 26.391, 26.392, 26.393, 26.394, 26.395, 26.396, 26.397, 26.398, 26.399, 26.400, 26.401, 26.402, 26.403, 26.404, 26.405, 26.406, 26.407, 26.408, 26.409, 26.410, 26.411, 26.412, 26.413, 26.414, 26.415, 26.416, 26.417, 26.418, 26.419, 26.420, 26.421, 26.422, 26.423, 26.424, 26.425, 26.426 e 26.427.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La presidente FINOCCHIARO(*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, formula un invito al ritiro su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma e ritira le proposte emendative 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.11 e 27.12. Ritira, quindi, l'emendamento 27.10.

In assenza dei proponenti, il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 27.8 che, posto in votazione insieme all'identico emendamento 27.9 con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.36, 27.37, 27.38, 27.39, 27.40, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.46, 27.47, 27.48, 27.49, 27.50, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 27.55, 27.56, 27.57, 27.58, 27.59, 27.60, 27.61, 27.62, 27.63, 27.64, 27.65, 27.66, 27.67, 27.68, 27.69, 27.70, 27.71, 27.72, 27.73, 27.74, 27.75, 27.76, 27.77, 27.78, 27.79, 27.80, 27.81, 27.82, 27.83, 27.84, 27.85, 27.86, 27.87, 27.88, 27.89, 27.90, 27.91, 27.92, 27.93, 27.94, 27.95, 27.96, 27.97, 27.98, 27.99, 27.100, 27.101, 27.102, 27.103, 27.104, 27.105, 27.106, 27.107, 27.108, 27.109, 27.110, 27.111, 27.112, 27.113, 27.114.

Ritira, quindi, l'emendamento 27.115.

L'emendamento 27.14 decade per assenza del proponente.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la firma all'emendamento 27.15 e ne annuncia il ritiro.

In assenza del proponente, la senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 27.139 e lo ritira.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 27.16. Fa proprio e ritira l'emendamento 27.17.

L'emendamento 27.140, in assenza dei proponenti, è fatto proprio e ritirato dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 27.117 e 27.118 e li ritira.

A sua volta, il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 27.119 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Vengono quindi ritirati dalla senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) gli emendamenti 27.120, 27.121, 27.122, 27.124, 27.125 e 27.126, mentre l'emendamento 27.123 è fatto proprio e ritirato dal senatore PAGLIARI (*PD*).

Gli emendamenti 27.127 e 27.128 sono sottoscritti e ritirati dal senatore TORRISI (*NCD*).

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 27.129, 27.130, 27.131, 27.132, 27.133, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.134 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 27.135, 27.136 e 27.138, mentre il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritira l'emendamento 27.137.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 16,45.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 28.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprime parere contrario anche sui subemendamenti all'emendamento 28.1000 dei relatori, ad eccezione dei subemendamenti 28.1000/13 e 28.1000/12, sui quali esprime un parere favorevole, a condizione che siano riformulati nel senso di introdurre, dopo le parole "indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno" le parole "che promuovono condizioni di efficienza". Esprime, inoltre, parere contrario sui subemendamenti riferiti all'emendamento 28.0.1000 dei relatori.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 28.1000 e 28.0.1000.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) e la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), accogliendo l'invito della relatrice, riformulano rispettivamente i subemendamenti 28.1000/13 e 28.1000/12.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3, 28.8, 28.9 e li ritira. Ritira, altresì, l'emendamento 28.4.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 28.6 e 28.7.

Dopo il ritiro del subemendamento 28.1000/1, da parte del senatore MARAN (*SCpI*), sono respinti, con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 28.1000/2, 28.1000/3, 28.1000/4, mentre è ritirato dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) il subemendamento 28.1000/5.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 28.1000/6, mentre la senatrice DIRINDIN (*PD*) ritira il subemendamento 28.1000/7.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira il subemendamento 28.1000/20.

Con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 28.1000/8, 28.1000/9 e 28.1000/10.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira il subemendamento 28.1000/11.

Gli identici subemendamenti 28.1000/13 (testo 2) e 28.1000/12 (testo 2), pubblicati in allegato, posti ai voti con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, sono approvati.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira il subemendamento 28.1000/15.

I subemendamenti 28.1000/14, 28.1000/16, 28.1000/18, 28.1000/19, in esito a distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira, quindi, il subemendamento 28.1000/17.

Viene quindi posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 28.1000 dei relatori, che risulta approvato.

Risultano quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.26, 28.27, 28.28, 28.29, 28.30, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.35, 28.36, 28.37, 28.38, 28.39, 28.40, 28.41, 28.42, 28.43, 28.44, 28.45, 28.46, 28.47, 28.48, 28.49, 28.50, 28.51, 28.52, 28.53, 28.54, 28.55, 28.56, 28.57, 28.58, 28.59, 28.60, 28.61, 28.62, 28.63, 28.64, 28.65, 28.66, 28.67, 28.68, 28.69, 28.70, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 28.76, 28.77, 28.78, 28.79, 28.80, 28.81, 28.82, 28.83, 28.84, 28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.97, 28.98, 28.100, 28.101, 28.102, 28.103, 28.104, 28.105, 28.106, 28.107, 28.108, 28.109, 28.110, 28.111, 28.112, 28.113, 28.114, 28.115, 28.116, 28.117, 28.118, 28.119, 28.120, 28.121, 28.122, 28.123, 28.124, 28.125, 28.126, 28.127, 28.128, 28.129, 28.130, 28.131, 28.132, 28.133, 28.134, 28.135, 28.136, 28.137, 28.138, 28.139, 28.140, 28.141, 28.142, 28.143, 28.144, 28.145, 28.146, 28.147, 28.148, 28.149, 28.150, 28.151, 28.152, 28.153, 28.154, 28.155, 28.156, 28.157, 28.158, 28.159, 28.160, 28.161, 28.162, 28.163, 28.164, 28.165,

28.166, 28.167, 28.168 e 28.169.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6 e 28.0.7.
Ritira altresì i subemendamenti 28.0.1000/1 e 28.0.1000/2.

Il subemendamento 28.0.1000/3, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 28.0.1000 dei relatori è accolto.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 28.0.8 e 28.0.9.

Gli emendamenti 28.0.10, 28.0.11 e 28.0.12 sono quindi ritirati dalla senatrice BISINELLA (*LN-Aut*).

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritira l'emendamento 28.0.13, mentre il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 28.0.14 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 28.0.15 è fatto proprio e ritirato dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 28.0.16.

Dopo averlo sottoscritto, il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 28.0.17, mentre la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 28.0.19, 28.0.20, 28.0.21, 28.0.22 e 28.0.23.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira, quindi, l'emendamento 28.0.18, mentre il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 28.0.17.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 29, sui quali la presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, e il ministro BOSCHI esprimono un parere contrario.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 29.1, 29.6, 29.7, 29.10, 29.11, mentre il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 29.2 e il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 29.5 e lo ritira.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti gli identici emendamenti 29.3 e 29.4.

Posti distintamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 29.8 e 29.9 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2, mentre il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 29.0.3 e lo ritira.

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 30, sui quali la presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime un parere contrario. Esprime parere contrario anche sui subemendamenti riferiti all'emendamento 30.1000 dei relatori.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme. Formula, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 30.1000 dei relatori.

L'emendamento 30.1, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 30.2, mentre l'emendamento 30.3 decade per assenza del proponente.

L'emendamento 30.5 è ritirato dal senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale fa proprio e ritira l'emendamento 30.4.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 30.6, 30.7, 30.8 e 30.10.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 30.9. Chiede tuttavia alla relatrice di precisare le ragioni per cui si ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 30.1000, che non specifica la natura del parere reso dal Senato sul decreto di scioglimento dei Consigli regionali, previsti dall'articolo 126 della Costituzione.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, chiarisce che, in base all'emendamento 30.1000, il parere del Senato della Repubblica è obbligatorio, ma non vincolante, in quanto - in caso contrario - il Senato avrebbe un sostanziale potere di veto sull'adozione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira quindi il subemendamento 30.1000/3, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 30.1000/2.

Il subemendamento 30.1000/4 e l'emendamento 30.12 sono preclusi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 dei relatori.

L'emendamento 30.1000, posto in votazione con il parere favorevole del Governo, risulta approvato.

Gli emendamenti 30.11, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17 e 30.18 sono ritirati dalla senatrice BISINELLA (*LN-Aut*).

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritira l'emendamento 30.0.1.

Posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 30.0.2 è respinto.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritira l'emendamento 30.0.3, il senatore COCIANCICH (*PD*)

ritira l'emendamento 30.0.4 e la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 30.0.5, 30.0.6, 30.0.7, 30.0.12, 30.0.13, 30.0.15, 30.0.16, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.19, 30.0.20, 30.0.21, 30.0.22 e 30.0.23.

In assenza del proponente, il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l'emendamento 30.0.8.

L'emendamento 30.0.9 decade per assenza del proponente.

Il senatore TORRISI (*NCD*) fa propri e ritira gli emendamenti 30.0.10, 30.0.11 e 30.0.14.

L'emendamento 30.0.24 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 10.0.1000 dei relatori.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 e 31.5 sono respinti.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), chiedendo chiarimenti sulla pronuncia di improponibilità relativa ad alcuni emendamenti da lui presentati, volti ad introdurre l'elezione diretta del Capo dello Stato. Non si spiega perché tali proposte emendative, volte a modificare il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica, demandandone l'investitura direttamente al corpo elettorale, possano essere considerati estranei ad un testo che, comunque, ridefinisce il ruolo e il peso del Senato anche nell'ambito del procedimento di elezione del Capo dello Stato.

Dopo un breve intervento del senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), la PRESIDENTE ribadisce le ragioni che hanno indotto la Presidenza a dichiarare improponibili tutte le proposte emendative volte a modificare la forma di governo parlamentare, sia quelle che prevedono l'elezione diretta del Capo dello Stato, sia quelle volte ad incidere sull'articolo 94 della Costituzione, in riferimento al rapporto di fiducia.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 31.6 (testo 2), volto ad aumentare il numero dei giudici della Corte costituzionale eletti dalle Camere, auspicando un approfondimento, da parte dei relatori, per l'esame in Assemblea.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 31.7 e lo ritira.

In assenza del proponente, l'emendamento 31.8 decade.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 31.15, 31.16, 31.17, 31.18, 31.19, 31.20, 31.21, 31.22, 31.23, 31.24, 31.25, 31.26, 31.30, 31.31, 31.32, 31.33, 31.34, 31.35, 31.36, 31.37, 31.38, 31.39, 31.40, 31.41, 31.42, 31.43, 31.44, 31.45, 31.46, 31.47, 31.48, 31.50 e 31.51.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 31.27 è respinto.

L'emendamento 31.28 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 31.49 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 31.0.1, 31.0.18, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.12, 31.0.16 e 31.0.17.

L'emendamento 31.0.2 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000.

In assenza del proponente, l'emendamento 31.0.3 decade.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 31.0.8 e 31.0.9 risultano respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 31.0.10 e lo ritira. Ritira, inoltre, l'emendamento 31.0.13.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 31.0.14, mentre il senatore GOTOR (*PD*) ritira l'emendamento 31.0.15.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 32 e 33, in quanto si rende necessario un coordinamento con le disposizioni già modificate.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 18,25.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 11.0.1000 dei relatori, pubblicati in allegato, recanti modifiche all'articolo 75 della Costituzione.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) illustra i subemendamenti a sua prima firma, che, nel complesso, recano alcune proposte alternative, con differenti modulazioni del numero delle firme necessarie per richiedere l'indizione del *referendum* e il giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale, che dovrebbe in ogni caso essere ridotto, rispettivamente, quanto meno a settecentomila e a quattrocentomila. Ritiene condivisibile, invece, la proposta dei relatori di abbassare il *quorum* per la validità della consultazione referendaria, calcolandolo sulla maggioranza degli

cittadini che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche. A suo avviso, in questo modo sarà possibile incentivare l'uso di uno strumento fondamentale per la partecipazione popolare alla vita democratica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra complessivamente i subemendamenti presentati dal proprio Gruppo. Questi sono volti, in particolare, a ridurre drasticamente - fino a cinquantamila - il numero delle firme necessario per richiedere in tempi brevi un pronunciamento della Corte costituzionale sull'ammissibilità del quesito referendario, perché non resti frustrato l'impegno dei proponenti nella raccolta delle firme e si eviti la presentazione di quesiti pretestuosi.

In secondo luogo, per favorire l'accesso dei cittadini agli strumenti di democrazia diretta, anche al fine di bilanciare gli effetti di una legge elettorale maggioritaria e di una riforma costituzionale che attribuisce poteri incisivi al Governo e alla maggioranza che lo sostiene, appare opportuno non aumentare oltre cinquecentomila il numero delle firme necessarie per la richiesta di indire il *referendum* abrogativo. Tuttavia, se questo è richiesto da oltre un milione di elettori, il *quorum* dovrebbe essere abolito e, quindi, la proposta risulterebbe approvata qualora sia raggiunta la maggioranza dei voti espressi.

Inoltre, il subemendamento 11.0.1000/19 introduce la fattispecie del *referendum* deliberativo, al fine di ampliare il novero degli strumenti di democrazia partecipativa. Infine, i subemendamenti 11.0.1000/48 e 11.0.1000/49 prevedono che, qualora le Camere non approvino entro i termini prestabiliti i disegni di legge d'iniziativa popolare, questi siano sottoposti a *referendum* propositivo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra le proposte di modifica di cui è prima firmataria, che sono volte essenzialmente ad agevolare il ricorso agli strumenti di democrazia diretta. Si sofferma sul subemendamento 11.0.1000/20, che propone di ridurre a settecentomila il numero delle firme necessario per richiedere il *referendum* abrogativo, anche in considerazione della complessità e onerosità di tale operazione, e a centomila quello per attivare il giudizio preventivo di ammissibilità della Corte costituzionale.

Inoltre, con il subemendamento 11.0.1000/37, si propone di sottoporre a *referendum* propositivo il disegno di legge d'iniziativa popolare corredato da almeno settecentomila firme, qualora non vi sia stata una deliberazione delle Camere entro un anno dalla presentazione.

Infine, illustra il subemendamento 11.0.1000/35, diretto ad ammettere il *referendum* anche per le leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, e il subemendamento 11.0.1000/41, con il quale si propone di abolire il *quorum* per l'approvazione del quesito referendario, qualora si mantenuta la formulazione dell'emendamento dei relatori 11.0.1000, che richiede la raccolta di un milione di firme.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) illustra i subemendamenti 11.0.1000/24, 11.0.1000/25, 11.0.1000/30 e 11.0.1000/31, con i quali si intende ridurre a trecentomila o, in alternativa, a cinquecentomila il numero delle firme necessarie per chiedere di indire un *referendum* abrogativo. Infatti, ritiene che la proposta di modifica dei relatori, con cui si prevede la presentazione di un milione di firme, possa scoraggiare l'uso del più importante strumento di democrazia partecipativa.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) illustra il subemendamento 11.0.1000/34, volto a sottoporre a *referendum* confermativo qualsiasi legge costituzionale, anche qualora essa sia approvata in seconda votazione, da ciascuna delle due Camere, dalla maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Ritiene che la proposta sia particolarmente significativa, con riferimento alla riforma costituzionale in esame, allo scopo di verificare se sia stato correttamente interpretata la volontà dei cittadini.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, invita a ritirare i subemendamenti all'emendamento dei relatori 11.0.1000. Infatti, se approvata insieme al subemendamento 11.0.1000/54, anch'esso dei

relatori, la proposta realizza una sintesi tra le soluzioni prospettate da tutti i Gruppi parlamentari per rispondere all'esigenza di ampliamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita democratica.

In particolare, osserva che l'obbligo di raccolta di un milione di firme per il *referendum* è contemperato dall'abbassamento del *quorum* per la sua approvazione. Infatti, questo sarebbe calcolato non più sulla maggioranza degli aventi diritto, ma in base al numero di cittadini che abbia partecipato alle ultime elezioni politiche.

Inoltre, per evitare che l'iniziativa dei promotori risulti frustrata da un giudizio di inammissibilità solo dopo la conclusione della raccolta delle sottoscrizioni, si prevede che la Corte costituzionale si pronunci preventivamente, qualora la richiesta sia stata sottoscritta entro novanta giorni da almeno cinquecentomila elettori. Peraltro, l'eventuale giudizio positivo della Corte potrebbe favorire la raccolta delle ulteriori cinquecentomila firme necessarie per l'indizione del *referendum*.

Sottolinea, inoltre, il progresso compiuto con le modifiche apportate all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, che garantiscono la deliberazione conclusiva sui disegni di legge d'iniziativa popolare, nei tempi e nelle forme stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che sarebbe preferibile prevedere una sospensione della decorrenza dei termini per la raccolta delle firme, durante l'esame del quesito referendario da parte della Corte costituzionale. Sottolinea, inoltre, che con il trascorrere del tempo, la raccolta delle firme potrebbe essere più difficoltosa, per cui potrebbe risultare difficile il conseguimento dell'obiettivo di un milione di firme entro il termine complessivo di centottanta giorni.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno che l'intervallo di tempo necessario per il giudizio di ammissibilità non sia compreso nel computo dei termini per la raccolta delle firme. Infatti, non è possibile prevedere una scadenza certa per il pronunciamento della Corte costituzionale, non essendo stabiliti termini perentori. Propone, inoltre, di ridurre il numero delle firme a seicentomila, prevedendo che la Corte si pronunci sull'ammissibilità del quesito referendario quando siano state raccolte trecentomila sottoscrizioni.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, sottolinea che l'eventuale sospensione dei termini potrebbe avere effetti negativi ai fini della campagna politica organizzata per la raccolta delle firme. Propone di valutare tale questione nell'ambito di una legge diretta a disciplinare tempi e modalità di pronunciamento della Corte costituzionale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che la soluzione proposta dai relatori sia sufficientemente equilibrata, soprattutto con riferimento alla riduzione del *quorum*, che è rapportato alla effettiva partecipazione alle consultazioni elettorali dei cittadini. Osserva, tuttavia, che durante il giudizio della Corte costituzionale dovrebbe essere prevista una sospensione formale del termine di centottanta giorni, senza che sia preclusa la possibilità di proseguire la raccolta delle firme. Eventualmente, si potrebbe anche modulare diversamente il numero di firme da raccogliere prima del giudizio di ammissibilità.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) apprezza la proposta dei relatori, che conforma la disciplina dello strumento referendario al grado di effettiva partecipazione dei cittadini alle consultazioni. Tuttavia, per una maggiore funzionalità dell'istituto, sarebbe preferibile collocare il giudizio di ammissibilità della Corte in una fase quanto più possibile anticipata del processo di raccolta delle firme, affinché non resti frustrata l'attesa prodotta negli elettori dall'avvio della campagna referendaria. La seconda fase delle sottoscrizioni, a suo avviso, risulterà agevolata da un eventuale giudizio positivo della Corte, soprattutto qualora il quesito verta su argomenti particolarmente sentiti dall'opinione pubblica.

Ritiene opportuno, infine, ridurre a settecentomila il numero di sottoscrizioni necessarie per la richiesta del *referendum*, in quanto un milione di cittadini rappresenta una quota elevata del corpo elettorale.

Il senatore MORRA (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Migliavacca, sottolineando la necessità di prevedere un numero inferiore di firme per la richiesta del giudizio di ammissibilità della Corte e la sospensione della decorrenza del termine per la raccolta delle firme. A suo avviso, è preferibile lasciare invariato il numero di cinquecentomila sottoscrizioni, attualmente previsto per la richiesta di indizione del *referendum*. In alternativa, si dovrebbe abolire il *quorum*, per evitare che i tentativi di innovazione mediante lo strumento referendario siano frustrati dal disinteresse di una parte del corpo elettorale.

La senatrice LO MORO (*PD*) propone di sopprimere, in quanto ultroneo, il termine "complessivo", qualora sia approvato il subemendamento 11.0.1000/54. Tra l'altro, reputa inopportuna la previsione di un termine che potrebbe comprimere i tempi del giudizio della Corte.

A suo avviso, in caso di sospensione dei termini per la raccolta delle firme durante l'esame dell'ammissibilità del quesito referendario, sarebbe in ogni caso preclusa anche la raccolta di ulteriori sottoscrizioni.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) chiede un chiarimento sulla previsione dell'emendamento dei relatori, secondo cui il quesito referendario dovrebbe riguardare articoli di legge che abbiano autonomo valore normativo. Rileva, infatti, che le disposizioni di un testo normativo sono spesso tra loro connesse.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritiene condivisibile la proposta di abbassare sotto la soglia di cinquecentomila il numero di firme necessarie per promuovere il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. Tuttavia, a suo avviso, è anche opportuno prevedere un numero di sottoscrizioni pari a un milione, per conferire maggiore credibilità al quesito referendario.

Sottolinea che la decisione dei cittadini di non partecipare alla consultazione può essere determinata anche da una scelta consapevole e motivata. Formula, quindi, osservazioni critiche sull'abolizione del *quorum*, in quanto si potrebbe verificare che una minoranza particolarmente attiva decida di abrogare una legge precedentemente approvata dal Parlamento, in rappresentanza della maggioranza dei cittadini.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) osserva che una significativa riduzione del numero delle firme necessarie per promuovere il giudizio di ammissibilità potrebbe determinare la sottoposizione al giudizio della Corte costituzionale di una quantità indiscriminata di quesiti referendari. Ribadisce che, a suo avviso, sarebbe equilibrata la previsione di elevare a seicentomila il numero delle sottoscrizioni per la richiesta di indire il *referendum*, rispetto alle attuali cinquecentomila, anche in considerazione dell'aumento della popolazione, prevedendo che per il pronunciamento della Corte ne siano sufficienti trecentomila. In questo modo, si potrebbe recuperare il ruolo dell'istituto referendario quale presidio di democrazia, soprattutto con riferimento a temi importanti per i cittadini, ma trascurati dalla politica.

Rileva, infine, che nel computo dei termini bisognerebbe considerare anche il tempo necessario alla Cassazione per la verifica delle sottoscrizioni.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in riferimento ai rilievi del senatore Cociancich, osserva che la maggioranza parlamentare, se eletta con una legge di carattere maggioritario, non rappresenta necessariamente la maggioranza dei cittadini. A suo avviso, per agevolare l'accesso allo strumento referendario, occorre modificare il *quorum*, rapportandolo all'effettivo grado di partecipazione dei

cittadini, oppure abolirlo, qualora il quesito sia corredato da un numero di firme particolarmente elevato, superiore a un milione.

Inoltre, ritiene opportuno limitare a cinquantamila il numero di firme per richiedere il giudizio della Corte, al fine di scoraggiare la presentazione di quesiti palesemente inammissibili.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene ragionevole l'ipotesi di una diversa determinazione del *quorum* in rapporto al numero delle firme richiesto per la presentazione del quesito referendario. Ribadisce, tuttavia, l'esigenza di ridurre il numero delle sottoscrizioni per promuovere il giudizio di ammissibilità. A suo avviso, infatti, considerata la complessità della procedura referendaria, non vi sarebbe il rischio di sottoporre alla valutazione della Corte costituzionale un numero eccessivo di quesiti.

Il senatore MARAN (*SCpI*) osserva che l'incremento delle questioni sottoposte al giudizio preventivo di ammissibilità della Corte costituzionale enfatizza in modo improprio il ruolo arbitrale di questo supremo organo di garanzia, che potrebbe così risultare condizionato dall'attualità politica.

Il senatore GOTOR (*PD*) sottolinea che il ricorso all'istituto referendario come forma alternativa di mobilitazione politica ha determinato lo svilimento di tale strumento. Sarebbe opportuno, invece, favorire la partecipazione diretta dei cittadini, soprattutto nei casi in cui la maggioranza politica assuma determinazioni su temi particolarmente sensibili, senza ricercare un'ampia condivisione.

Condivide la proposta di ridurre a seicentomila o settecentomila il numero delle firme per la richiesta di indire il *referendum*, anticipando il giudizio della Corte al momento in cui ne siano state raccolte trecentomila. In tal modo, infatti, un eventuale pronunciamento positivo conferirebbe una spinta ulteriore per la raccolta delle restanti sottoscrizioni.

Il ministro BOSCHI precisa che la proposta dei relatori appare sufficientemente equilibrata e recepisce le osservazioni formulate nel corso del dibattito per la valorizzazione degli strumenti di democrazia diretta. In particolare, la previsione di un *quorum* non elevato consente di tenere conto della diminuzione della partecipazione dei cittadini alla vita democratica; al contempo, appare però necessario un aumento della soglia di sottoscrizioni per l'accesso al *referendum* abrogativo, al fine di non svilire il ruolo del Parlamento. Peraltro, la raccolta delle firme risulta agevolata dalla diffusione di nuovi mezzi di comunicazione, che consentono una informazione più consapevole dell'opinione pubblica. Ritiene tuttavia ragionevole la richiesta di sospensione della decorrenza dei termini per la raccolta delle firme, in attesa della conclusione dell'esame della Corte costituzionale.

Sottolinea, infine, l'importanza della modifica prevista dal subemendamento 11.0.1000/54, che garantisce l'uso dello strumento referendario, secondo le disposizioni attualmente vigenti, fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme costituzionali e delle relative leggi di attuazione.

La PRESIDENTE ritiene preferibile che la sospensione della decorrenza dei termini sia disciplinata dalla legge di attuazione. Tuttavia, ritenendo necessario un approfondimento delle proposte formulate in merito al numero delle firme per la richiesta del *referendum* e del giudizio di ammissibilità, propone di rinviare la votazione dei subemendamenti all'emendamento 11.0.1000 a domani.

Propone, inoltre, di convocare un'ulteriore seduta domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 10 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 10 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429
Art. 11

11.0.1000/17
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il capoverso «Art. 75» *con il seguente:*
«Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando Io richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.
La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il *referendum* sia richiesto da oltre un milione di elettori, la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del *referendum.*».
b) al comma 2-*bis, sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «cinquantamila».

11.0.1000/2
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *dopo la parola:* «abrogazione» *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,»; *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «cinquecentomila elettori»; *sostituire le parole:* «elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «aventi diritto»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

11.0.1000/1
CAMPANELLA, BIGNAMI

All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *dopo la parola:* «abrogazione» *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,»; *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «cinquecentomila elettori»; *sostituire le parole:* «elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «aventi diritto»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «quattrocentomila».

11.0.1000/3

CAMPANELLA, BIGNAMI

All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *dopo la parola:* «abrogazione» *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,»; *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «settecentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

11.0.1000/13

CAMPANELLA, BIGNAMI

All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *dopo la parola:* «abrogazione» *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,»; *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «settecentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «quattrocentomila».

11.0.1000/14

CAMPANELLA, BIGNAMI

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *apportare le seguenti modificazioni:*
a) dopo la parola: «abrogazione» *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,»;
b) sostituire le parole: «un milione di elettori» *con le seguenti:* «settecentomila elettori».

11.0.1000/8

CAMPANELLA, BIGNAMI

All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *dopo la parola:* «abrogazione» *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,»; *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «ottocentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

11.0.1000/9

CAMPANELLA, BIGNAMI

All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *dopo la parola:* «abrogazione» *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,»; *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «ottocentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «quattrocentomila».

11.0.1000/10

CAMPANELLA, BIGNAMI

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75»*, apportare le seguenti modificazioni*:
a) dopo la parola: «abrogazione» *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,»;
b) sostituire le parole: «un milione di elettori» *con le seguenti*: «ottocentomila elettori».

11.0.1000/18

MALAN, BONFRISCO

All'emendamento 11.0.1000, al capoverso «Art. 75», *dopo le parole:* «deliberare l'abrogazione», *inserire le seguenti:* «, totale o parziale,».

11.0.1000/19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *apportare le seguenti modificazioni:*
a) al primo comma, dopo le parole: «per deliberare l'abrogazione di una legge, o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo» *inserire le seguenti:*

«nonché per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge»;

b) al quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

11.0.1000/20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75»*, sostituire le parole da:* «un milione di elettori» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:*

«settecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'pprovazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da gantire un'espressione di voto libera e consapevole e determina il numero massimo di *referendum* da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro tre mesi dall'esito positivo del *referendum* di cui al quinto comma la proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare è approvata dal Parlamento.».

11.0.1000/24

BISINELLA

All'emendamento 11.0.1000, sostituire le parole: «un milione di elettori o cinque Consigli regionali», *con le seguenti:* «trecentomila elettori o tre Consigli regionali».

11.0.1000/25

BISINELLA

All'emendamento 11.0.1000, sostituire le parole: «un milione» *con le seguenti:* «trecentomila».

11.0.1000/31

BISINELLA

All'emendamento 10.0.1000, sostituire le parole: «un milione di elettori o cinque consigli regionali e», *con le seguenti:* «cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali».

11.0.1000/21

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75»*, primo comma, sostituire le parole:* «un milione di elettori», *con le seguenti:* «cinquecentomila elettori».

Conseguentemente, al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «cinquecentomila elettori», *con le seguenti:* «diecimila elettori».

11.0.1000/22

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75»*, primo comma, sostituire le parole:* «un milione di elettori», *con le seguenti:* «cinquecentomila elettori».

Conseguentemente, al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «cinquecentomila elettori», *con le seguenti:* «ventimila elettori».

11.0.1000/23
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI
All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *primo comma, sostituire le parole:* «un milione di elettori», *con le seguenti:* «cinquecentomila elettori».
Conseguentemente, al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «cinquecentomila elettori», *con le seguenti:* «cinquantamila elettori».

11.0.1000/15
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «cinquecentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

11.0.1000/16
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «cinquecentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «quattrocentomila».

11.0.1000/26
PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN
All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *primo comma, sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti:* «cinquecentomila elettori».

11.0.1000/27
BUEMI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO
All'emendamento 11.0.1000, sostituire le parole: «un milione di elettori» *con le seguenti:* «cinquecentomila elettori».

11.0.1000/28
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 11.0.1000, sostituire le parole: «un milione di elettori» *con le seguenti:* «cinquecentomila elettori».

11.0.1000/29
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, AMORUSO, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *primo comma, sostituire le parole:* «un milione di» *con la seguente:* «cinquecentomila».

11.0.1000/30
BISINELLA
All'emendamento 11.0.1000, sostituire le parole: «un milione», *con la seguente:* «cinquecentomila».

11.0.1000/32
MALAN, BONFRISCO
All'emendamento 10.0.1000, sostituire le parole: «un milione di», *con la seguente:* «seicentomila».

11.0.1000/11
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «settecentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

11.0.1000/12
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 75», *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «settecentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «quattrocentomila».

11.0.1000/4
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti:* «settecentomila elettori».

11.0.1000/33
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 75», *primo comma, sostituire le parole:* «un milione di» *con la seguente:* «settecentomila».

11.0.1000/5
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «ottocentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

11.0.1000/6
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75», *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti*: «ottocentomila elettori»;
b) al comma 2-bis, *sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «quattrocentomila».

11.0.1000/7
CAMPANELLA, BIGNAMI
All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *sostituire le parole:* «un milione di elettori» *con le seguenti:* «ottocentomila elettori».

11.0.1000/35
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 75», *secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

11.0.1000/36
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 75», *secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

11.0.1000/37
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 11.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
al capoverso «Art. 75», *dopo il secondo comma, inserire il seguente*:
«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa»;
b) dopo il comma 2-ter*, aggiungere il seguente:*
«La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare decorso il termine di cui al terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione.».

11.0.1000/38
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *dopo il secondo comma, inserire il seguente:* «La

proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee».

11.0.1000/39

BUEMI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *terzo comma, sostituire la parola:* «elettori», *con le seguenti:* «elettori ai sensi dell'articolo 48, primo comma».

11.0.1000/40

CIOFFI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75»*, quarto comma, sopprimere le seguenti parole:* «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

11.0.1000/41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *quarto comma, sopprimere le seguenti parole:* «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

11.0.1000/42

PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *quarto comma, sostituire le parole:* «la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima consultazione per il rinnovo del Parlamento».

11.0.1000/43

PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *quarto comma, sostituire le parole:* «la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «la maggioranza degli aventi diritto».

11.0.1000/44

GASPARRI

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *quarto comma, sostituire le parole:* «degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «degli aventi diritto».

11.0.1000/45

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, AMORUSO, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *quarto comma, sostituire le parole:* «degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati» *con le seguenti:* «degli aventi diritto».

11.0.1000/46

MALAN, BONFRISCO

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *quarto comma, sostituire le parole:* «dei voti validamente espressi», *con le seguenti:* «di coloro che partecipano al voto».

11.0.1000/48

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«Ove le Camere non approvino un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 entro il termine di dodici mesi, un milione di elettori può richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo. La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla

maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati. Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum,* all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.».

11.0.1000/49

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«Ove le Camere non approvino un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a *referendum* propositivo, con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione.».

11.0.1000/50

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme.».

11.0.1000/51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:* «La legge determina il numero massimo di *referendum* da svolgere in ciascuna consultazione popolare».

11.0.1000/47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 75», *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Qualora il progetto di cui al secondo comma dell'articolo 71 non sia approvato entro il termine di dodici mesi, settecento mila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i tre mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum,* all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo.».

11.0.1000/34

NACCARATO, GIOVANNI MAURO

All'emendamento 10.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* La presente legge costituzionale è sottoposta, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a *referendum* popolare anche qualora sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed è promulgata se al *referendum*, sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.».

11.0.1000/52

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

All'emendamento 11.0.1000, sostituire il comma 2-bis *con il seguente:*

«2-*bis*. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Nel caso in cui

la richiesta sia presentata dagli elettori, la Corte giudica della sua ammissibilità in presenza di almeno cinquecentomila sottoscrizioni.».

11.0.1000/53

MARAN

All'emendamento 11.0.1000, comma 2-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: «di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale»;

b) sostituire le parole: «da almeno cinquecentomila elettori» *con le seguenti:* «da almeno la metà più uno delle firme di cui all'articolo 75 della Costituzione, come riformulato dalla presente legge.».

11.0.1000/54

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

All'emendamento 11. 0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, *dopo la parola:* «sottoscritta», *inserire le seguenti:* «, entro il termine di novanta giorni,»;

b) al comma 2-ter*, sopprimere le seguenti parole:* «e un termine di novanta giorni ai fini del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale»;

c) dopo il comma 2-ter*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2-*ter*, si applica l'articolo 75 della Costituzione nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge.».

11.0.1000/56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 11.0.1000, comma 2-bis, *sostituire le parole:* «cinquecentomila elettori» *con le seguenti:* «centomila elettori».

11.0.1000/55

BUEMI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 11.0.1000, comma 2-bis*, sostituire le parole:* «cinquecentomila elettori» *con le seguenti:* «cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali».

11.0.1000/57

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

All'emendamento 11.0.1000, sostituire il comma 2-ter *con il seguente:*

«2-*ter*. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla medesima legge costituzionale, prevedendo un termine non inferiore a novanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni ai fini del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale sul *referendum* abrogativo, e un ulteriore termine non inferiore a novanta giorni a decorrere dal giudizio di ammissibilità ai fini del completamento della raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla richiesta di *referendum*.».

11.0.1000/58

MALAN, BONFRISCO

All'emendamento 11.0.1000, comma 2-ter, *dopo le parole:* «prevedendo», *inserire le seguenti:* «l'autenticazione delle firme da parte di qualunque elettore incensurato, l'autocertificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali,».

11.0.1000/59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 11.0.1000, comma 2-ter, *dopo le parole:* «richiesta di *referendum*» *inserire le seguenti:* «a cui vanno aggiunti i giorni necessari alla Corte Costituzionale per emettere il giudizio di ammissibilità» *e dopo le parole:* «e un termine» *inserire le seguenti:* «perentorio massimo».

11.0.1000/60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 11.0.1000, comma 2-ter, *dopo le parole:* «richiesta di *referendum*» *inserire le seguenti:* «a cui vanno aggiunti i giorni necessari alla Corte Costituzionale per emettere il giudizio di ammissibilità».

11.0.1000/61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 11.0.1000, comma 2-ter, *dopo le parole:* «e un termine» *inserire le seguenti:* «perentorio massimo».

11.0.1000/62

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI
All'emendamento 11.0.1000 , dopo il comma 2-ter, *aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Fino all'adeguamento della legislazione alle disposizioni di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, trovano attuazione le leggi sul referendum abrogativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.».

11.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*."».

Conseguentemente, all'articolo 34, aggiungere i seguenti commi:

«2-*bis*. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori.

2-*ter*. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla medesima legge costituzionale, prevedendo un termine complessivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di *referendum* e un termine di novanta giorni ai fini del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale.».

Art. 18

18.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune."».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) al secondo comma, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica", le parole: "il Presidente della Camera dei deputati indice" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente del Senato indice"».

Art. 28

28.1000/12 testo 2

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, quarto comma, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «che promuovono condizioni di efficienza».

28.1000/13 testo 2

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 28.1000, al comma 1, capoverso «Art. 119»*, quarto comma, aggiungere, infine, le seguenti parole: «*che promuovono condizioni di efficienza*».*

28.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione) - 1.* L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."».

Art. 34

34.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per la riallocazione delle risorse umane e strumentali»*, inserire le seguenti*: «presso la Corte dei conti».

34.2000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato le Regioni individuano gli ambiti territoriali degli enti di area vasta. Ulteriori funzioni amministrative possono essere conferite dalle regioni nell'ambito delle proprie competenze.».

1.3.2.1.38. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 09/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2014
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli***

articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184, 1191 e 1267 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori 18.1000, 34.1000 e 34.2000, pubblicati in allegato. Avverte, inoltre, che, in qualità di relatrice,

ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.1000 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, propone una riformulazione del subemendamento 11.0.1000/54, volta a recepire le proposte emerse nel dibattito in materia di *referendum*. In particolare, è ridotto a quattrocentomila il numero di firme necessarie per richiedere il pronunciamento di ammissibilità; inoltre, è prevista la sospensione della decorrenza dei termini durante il giudizio della Corte costituzionale e la certificazione delle firme da parte della Cassazione, in modo che i promotori del *referendum* abbiano a disposizione centottanta giorni effettivi per la raccolta delle sottoscrizioni.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritiene che la proposta di riformulazione è coerente con l'esigenza di anticipare il pronunciamento della Corte costituzionale, riducendo il numero di firme per la richiesta del giudizio di ammissibilità. Tuttavia, sarebbe preferibile ridurre a ottocentomila il numero complessivo di firme necessario per richiedere l'indizione del *referendum*, in quanto corrisponderebbe comunque a una quota significativa - pari al 2 per cento circa - del corpo elettorale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea che i termini previsti dai relatori non si conciliano con le scadenze temporali richieste dalla complessa procedura di indizione del *referendum*. Chiede, pertanto, di apportare ulteriori modifiche. In primo luogo, ritiene necessario stabilire un *quorum* differenziato in relazione al numero di firme raccolte, fino alla sua completa abolizione, qualora si superi un milione di sottoscrizioni. Inoltre, sarebbe opportuno sottoporre il quesito referendario al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale prima ancora di avviare la raccolta delle firme, al fine di evitare la formulazione di quesiti con un evidente scopo propagandistico.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, nel replicare al senatore Crimi, ritiene di non poter accogliere queste modifiche, in quanto sono ispirate ad una *ratio* coerente con l'istanza di un radicale rafforzamento della democrazia diretta. Al contrario, la proposta contenuta nell'emendamento dei relatori ha il proprio fondamento nei principi della democrazia rappresentativa, di cui il *referendum* costituisce un correttivo. Quanto alle difficoltà segnalate, precisa che la disciplina degli aspetti procedurali sarà rinviata a un'apposita norma attuativa.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) valuta positivamente la riduzione del numero di firme necessarie per accedere al giudizio della Corte costituzionale, tuttavia sarebbe preferibile una ulteriore diminuzione, fino a giungere a duecentocinquantamila sottoscrizioni. Inoltre, anche in considerazione delle proposte formulate dai rappresentanti di tutti i Gruppi, ritiene opportuno ridurre quanto meno a settecentomila il numero delle sottoscrizioni complessivamente necessarie per l'indizione del *referendum*.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) precisa che le proposte del Movimento 5 stelle sono volte a favorire l'intervento dei cittadini, attraverso l'istituto referendario, con la sola finalità di correggere l'attività legislativa del Parlamento, anche al fine di bilanciare l'eccessivo potere riconosciuto al Governo e alla maggioranza con la riforma costituzionale in esame.

Auspica, quindi, una ulteriore riduzione del numero di firme necessarie per richiedere il giudizio della Corte costituzionale, non essendo giustificabile, a suo avviso, la cifra indicata dalla relatrice, soprattutto se rapportata al numero di sottoscrizioni - pari a duecentocinquantamila - richieste per i disegni di legge d'iniziativa popolare. Infine, ribadisce la necessità di prevedere un *quorum* variabile in dipendenza del numero di firme raccolto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) rileva che l'abbassamento del *quorum* non è sufficiente per

agevolare la proposizione di quesiti referendari. Infatti, la complessità delle procedure determina una compressione dei tempi per la raccolta delle firme. Sarebbe pertanto opportuno abbassare la soglia di sottoscrizioni sia per promuovere il giudizio della Corte, sia per richiedere l'indizione del *referendum*.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che l'astensione è una forma legittima di espressione del dissenso di una parte dell'elettorato che non si riconosce nella rappresentanza dei partiti. Pertanto, a suo avviso, occorre evitare che prevalga solo l'orientamento di una minoranza particolarmente attiva.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva, preliminarmente, che le garanzie che assistono la partecipazione diretta dei cittadini attraverso il *referendum* abrogativo devono essere superiori a quelle stabilite per l'iniziativa legislativa popolare, in quanto lo strumento referendario incide sull'attività di organi democraticamente eletti e legittimati ad esercitare la funzione legislativa. Pur ritenendo equilibrata la proposta della relatrice, auspica un abbassamento del numero di firme sia per l'accesso al giudizio della Corte, sia per la richiesta di indizione del *referendum*, per favorire una soluzione condivisa.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Migliavacca, sottolinea che la riduzione del numero di firme offre maggiori garanzie di tutela nei confronti delle minoranze, che non dispongono di strutture partitiche o sindacali per l'operazione di raccolta delle sottoscrizioni.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede di valutare la possibilità di prevedere che la raccolta delle firme avvenga anche attraverso sistemi informatici.

Il senatore GOTOR (*PD*) sottolinea che la configurazione in senso maggioritario del quadro istituzionale, che si sta delineando, pone l'esigenza di un rafforzamento delle tutele a favore delle minoranze, anche attraverso il rafforzamento del *referendum* abrogativo. A suo avviso, una soluzione equilibrata potrebbe consistere nel fissare a ottocentomila il totale delle firme necessarie per richiedere l'indizione del *referendum*, di cui solo trecentomila per l'accesso al giudizio della Corte costituzionale.

Il ministro BOSCHI sottolinea che la previsione di un elevato numero di firme è finalizzata a garantire che il quesito referendario abbia un effettivo riscontro in una quota significativa del corpo elettorale. Pur ritenendo sufficientemente equilibrata la proposta dei relatori, ritiene condivisibile la richiesta di ridurre il numero complessivo delle firme per la richiesta del *referendum*, al fine di agevolare l'accesso a tale strumento.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, riformula il subemendamento 11.0.1000/54 in un testo 2, pubblicato in allegato, con il quale si riducono a ottocentomila le firme necessarie per la richiesta di indire il *referendum*; si stabilisce un termine massimo di novanta giorni per raccogliere quattrocentomila firme al fine di promuovere il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale; si prevede, infine, che i promotori abbiano a disposizione centottanta giorni effettivi per la raccolta delle firme.

Sono posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 11.0.1000/1, 11.0.1000/2, 11.0.1000/3, 11.0.1000/4, 11.0.1000/5, 11.0.1000/6, 11.0.1000/7, 11.0.1000/8, 11.0.1000/9 e 11.0.1000/10, che risultano respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), sono posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i

subemendamenti 11.0.1000/11, 11.0.1000/12, 11.0.1000/13, 11.0.1000/14, 11.0.1000/15 e 11.0.1000/16, che risultano respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 11.0.1000/17, rilevando che, al contrario di quanto affermato nel corso del dibattito, le modifiche proposte dai relatori all'articolo 75 della Costituzione non renderanno più agevole l'uso dello strumento referendario.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 11.0.1000/17 è respinto.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 11.0.1000/18 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 11.0.1000/19, 11.0.1000/20, 11.0.1000/21, 11.0.1000/22 e 11.0.1000/23 risultano respinti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri i subemendamenti 11.0.1000/24, 11.0.1000/25, 11.0.1000/29, 11.0.1000/30, 11.0.1000/31, 11.0.1000/32, 11.0.1000/44, 11.0.1000/45, 11.0.1000/46 e li ritira. Ritira, inoltre, i subemendamenti 11.0.1000/26, 11.0.1000/42 e 11.0.1000/43.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 11.0.1000/27, 11.0.1000/39 e 11.0.1000/55.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 11.0.1000/28 e 11.0.1000/33 risultano respinti.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il subemendamento 11.0.1000/34.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 11.0.1000/35, che riconosce ai cittadini la facoltà di esprimere il proprio orientamento anche in relazione agli impegni internazionali assunti dal Governo.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 11.0.1000/35 e 11.0.1000/36.

Sono quindi posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 11.0.1000/37, 11.0.1000/38, 11.0.1000/40, 11.0.1000/41, 11.0.1000/47, 11.0.1000/48, 11.0.1000/49, 11.0.1000/50 e 11.0.1000/51, che risultano respinti.

Il senatore TORRISI (*NCD*) ritira i subemendamenti 11.0.1000/52, 11.0.1000/57 e 11.0.1000/62, mentre il senatore MARAN ritira il subemendamento 11.0.1000/53.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il subemendamento 11.0.1000/54 (testo 2) dei relatori.

Risulta pertanto precluso il subemendamento 11.0.1000/56.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 11.0.1000/58 e lo ritira. Esso prevede l'autocertificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e l'autenticazione delle firme da parte di qualunque elettore incensurato.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*), pur condividendo la *ratio* della proposta, volta a semplificare quanto più possibile le procedure burocratiche, osserva che la certificazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale è un elemento di garanzia anche per i promotori del quesito referendario.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), nel replicare al senatore Quagliariello, rileva che l'autocertificazione è ormai molto diffusa nel sistema amministrativo ed è accettata anche per questioni più importanti. Annuncia che trasformerà il subemendamento in ordine del giorno per l'esame in Assemblea, chiedendo una valutazione positiva da parte del Governo.

Il ministro BOSCHI assicura che la questione sarà oggetto di approfondimento da parte del Ministero dell'interno.

La PRESIDENTE avverte che la seconda parte del subemendamento 11.0.1000/59 è preclusa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira, quindi, il subemendamento 11.0.1000/59.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 11.0.1000/60 è respinto.

Risulta pertanto precluso il subemendamento 11.0.1000/61, mentre il subemendamento 11.0.1000/62 è assorbito a seguito dell'approvazione del subemendamento 11.0.1000/54 (testo 2).

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 11.0.1000 dei relatori, così come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 11.0.1000/54 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429

Art. 2

2.1000 (testo 2)

FINOCCHIARO, *RELATRICE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*) - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale sulla base dei criteri stabiliti con legge costituzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 34, premettere i seguenti commi*:

«01. Per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

01-*bis*. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-*ter*. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.»;

b) *all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni*:

1) *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti*:

«1. In sede di prima applicazione e fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57,

sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, i Consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono convocati in collegio elettorale dal proprio Presidente per l'elezione del senatori entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, è stabilita la data della prima riunione del Senato della Repubblica non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.»;
2) *sopprimere i commi 3 e 4*;
3) *al comma 6, sopprimere le parole da*: «e le elezioni dei senatori» *fino alla fine del comma*;
4) *sopprimere i commi 7 e 8*.

Art. 11

11.0.1000/54 testo 2

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

All'emendamento 11. 0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 75»*, al primo comma, sostituire le parole:* «un milione di»*, con la seguente:* «ottocentomila»;
b) al comma 2-bis*, dopo la parola:* «sottoscritta»*, inserire le seguenti:* «, entro il termine di novanta giorni,» *e sostituire la parola:* «cinquecentomila» *con la seguente:* «quattrocentomila»;
c) al comma 2-ter*, sostituire la parola:* «complessivo»*, con la seguente:* «effettivo» *e sopprimere le seguenti parole:* «e un termine di novanta giorni ai fini del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale»;
d) dopo il comma 2-ter*, aggiungere il seguente:*
«2-*quater*. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2-*ter*, si applica l'articolo 75 della Costituzione nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge.».

11.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. ? È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*."».

Conseguentemente, all'articolo 34, aggiungere i seguenti commi:

«2-*bis*. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori.
2-*ter*. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla medesima legge costituzionale, prevedendo un termine complessivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di *referendum* e un termine di novanta giorni ai fini del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale.».

Art. 18

18.1000/1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 18.1000, lettera a-*bis), nel novellato secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione, sostituire le parole:* "nel caso in cui questi non possa adempierle" *con le seguenti:* "nel caso in cui questi sia deceduto, sia dimissionario o non possa comunque adempierle in via permanente".

18.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune."».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) al secondo comma, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica", le parole: "il Presidente della Camera dei deputati indice" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente del Senato indice"».

Art. 34

34.1000/1

LIUZZI, BRUNO, AUGELLO

All'emendamento 34.1000, sostituire le parole da: "primo periodo" *fino alla fine con le seguenti:* «sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: "Alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dall'incarico il presidente e i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro assume le funzioni di commissario straordinario del Consiglio medesimo, cui è affidata la gestione provvisoria per la liquidazione del patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. La dotazione organica e finanziaria della Corte dei conti è corrispondentemente incrementata, adeguando la struttura organizzativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20."».

34.1000/2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 34.1000, sostituire le parole: "la Corte dei conti" *con le seguenti:* "un soggetto amministrativo unitario per tutti gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, responsabile della gestione unitaria delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, esclusi gli atti di funzione,».

34.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per la riallocazione delle risorse umane e strumentali»*, inserire le seguenti*: «presso la Corte dei conti».

34.2000/1

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 34.2000, comma 2-bis*, sopprimere il primo periodo.*

34.2000/2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 34.2000, comma 2-bis, *sostituire le parole:* "individuano gli ambiti territoriali degli enti di area vasta. Ulteriori funzioni amministrative possono essere conferite dalle regioni nell'ambito delle proprie competenze." *con le seguenti:* "individuano gli ambiti territoriali degli enti di area vasta, a cui attribuire tutte o parte delle funzioni conferite alle province ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. Ulteriori funzioni amministrative possono essere conferite dalle regioni, nel quadro delle proprie competenze, ai soggetti amministrativi preposti ai predetti ambiti, ai quali comunque sono trasferiti:

a) il personale e le altre risorse umane delle province soppresse, mantenendo l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente di destinazione, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale equiordinato, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
b) i beni patrimoniali e delle risorse strumentali e finanziarie delle province soppresse, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale."

34.2000/3

DEL BARBA, PALERMO, BERGER, COLLINA, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, SANTINI, PANIZZA, LANIECE

All'emendamento 34.2000, comma 2-bis, *dopo le parole* "ambiti territoriali degli enti di area vasta", *inserire le seguenti:* ", riconoscendo particolari condizioni di autonomia a quelli con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri.".

34.2000/4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 34.2000, comma 2-bis, *sopprimere il secondo periodo.*

34.2000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato le Regioni individuano gli ambiti territoriali degli enti di area vasta. Ulteriori funzioni amministrative possono essere conferite dalle regioni nell'ambito delle proprie competenze.».

1.3.2.1.39. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (pom.) del 09/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2014
174ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli***

articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184, 1191 e 1267 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE comunica che, in riferimento all'emendamento 2.1000 (testo 2), sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, comunica il ritiro dell'emendamento 17.1000.

Decadono, di conseguenza, i subemendamenti ad esso riferiti.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) esprime poi, anche a nome della relatrice Finocchiaro, un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17, ad eccezione dell'emendamento 17.23, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione e di sostituire, al successivo terzo comma, la parola "terzo" con la parola "quarto" e la parola "decimo" con la parola "ottavo".

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore GOTOR (*PD*), pur accogliendo la riformulazione proposta dai relatori, ribadisce che il tema della tutela delle garanzie nell'elezione del Presidente della Repubblica non può esaurirsi con l'aggravamento, pur significativo, dei *quorum* necessari per l'elezione. La forte riduzione della platea degli elettori, nella prospettiva di un sistema elettorale fortemente maggioritario per l'elezione della Camera dei deputati, rischia di produrre una situazione fortemente squilibrata. Nel nuovo contesto, infatti, il partito che ottiene il premio di maggioranza potrebbe facilmente trovarsi nella condizione di autosufficienza per eleggere il Presidente della Repubblica, senza bisogno del concorso di altre forze politiche. Ritiene pertanto necessario ampliare la platea dei soggetti che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, eventualmente includendo i parlamentari europei eletti per l'Italia.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) segnala l'opportunità di specificare espressamente nel testo costituzionale che anche il *quorum* dei tre quinti sia riferito ai "componenti dell'Assemblea", per evitare il rischio di dubbi interpretativi.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, propone che la riformulazione dell'emendamento 17.23 tenga conto dell'osservazione del senatore Bruno.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Gotor sulla scarsa tutela delle garanzie nell'elezione del Presidente della Repubblica, soprattutto nella prospettiva dell'adozione di un sistema elettorale fortemente maggioritario. Sottolinea che tali preoccupazioni potrebbero essere attenuate anche attraverso la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati, in modo da riequilibrare la composizione dei soggetti che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica.

Il senatore ZANDA (*PD*) valuta positivamente la proposta dei relatori di riformulare l'emendamento 17.23. Sottolinea che l'aggravamento dei *quorum* per l'elezione costituisce una garanzia di assoluto rilievo per l'elezione del Capo dello Stato. In proposito, ricorda che anche il voto segreto costituisce un ulteriore presidio garantistico per l'elezione del Presidente della Repubblica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Gotor, sottolineando che i rischi da lui paventati non costituiscono una ipotesi meramente teorica ma, al

contrario, dopo l'approvazione in prima lettura della riforma della legge elettorale, una possibilità molto concreta. Ritiene che, anche se nella riforma della legge elettorale - come da lei auspicato - la soglia per il premio di maggioranza fosse alzata e le soglie di sbarramento fossero ridotte, le nuove modalità di elezione del Presidente della Repubblica presenterebbero notevoli criticità, in considerazione del ruolo di garanzia che il Capo dello Stato riveste nell'ordinamento.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ricorda che la Costituzione configura un sistema di pesi e contrappesi. La riforma del bicameralismo, unita alla modifica della legge elettorale, pertanto, non può che determinare conseguenze dirette anche sulla forma di Governo. In questo senso, se il tema fosse oggetto della riforma costituzionale attualmente in esame, riterrebbe senz'altro preferibile adottare una forma di Governo sul modello semipresidenziale. Ritiene comunque che, dopo l'approvazione del nuovo sistema bicamerale, il disegno di legge elettorale approvato in prima lettura dalla Camera richiederà modifiche ancora più urgenti, tra le quali segnala, in particolare, l'aumento della soglia per ottenere il premio di maggioranza, se non addirittura l'introduzione di un doppio turno obbligatorio. Ritiene tuttavia che la riformulazione dell'emendamento 17.23, proposta dei relatori, costituisca una garanzia sufficiente per l'elezione del Presidente della Repubblica, senza modificare altri aspetti della Costituzione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11 nonché, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 17.12, 17.18 e 17.22.

L'emendamento 17.3 decade per assenza del proponente.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 17.10 e 17.20 e li ritira.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 17.13 e 17.14 sono respinti.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 17.15, 17.16 e 17.17.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 17.19.

L'emendamento 17.21 decade per assenza del proponente.

Il senatore GOTOR (*PD*) riformula, quindi, l'emendamento 17.23 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia che i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle non parteciperanno alla votazione sull'emendamento 17.23 (testo 2), in quanto valutano criticamente gli effetti di squilibrio che si determineranno nel sistema costituzionale, anche in considerazione della torsione fortemente maggioritaria che sembra caratterizzare la legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati. Infatti, è reale il rischio che il Presidente della Repubblica possa essere eletto con i voti della sola maggioranza, vedendo compromessa così la sua essenziale funzione di garanzia.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento in esame, osservando che l'ipotesi di cui si discute non è sufficientemente garantista.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, perché considera non adeguato il livello di garanzie così come configurato dal progetto di riforma costituzionale. Infatti, mentre una Camera è eletta con un sistema orientato in senso fortemente maggioritario, l'altra è composta da rappresentanti delle istituzioni territoriali ed ha un numero di membri significativamente inferiori rispetto alla prima. Il Presidente della Repubblica potrebbe pertanto essere eletto in modo autosufficiente dalla coalizione che, vincendo le elezioni, ottiene il premio di maggioranza, alterandone così il ruolo di garanzia.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.23 (testo 2) è accolto.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51 e 17.52.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l'emendamento 17.0.1.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11 e 17.013.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 17.0.12 e 17.0.14.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.8, 18.10, 18.11, 18.12, 18.14, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.48, 18.20, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.66, 18.67, 18.68, 18.70, 18.71, 18.72 e 18.0.1.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira gli emendamenti 18.4 e 18.13.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 18.6 e 18.7 sono respinti.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 18.9.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.15 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è altresì respinto l'emendamento 18.47.

In assenza del proponente, l'emendamento 18.49 decade.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 18.56.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.64, ritenendo opportuno che il Presidente della Repubblica sia eletto per un solo mandato.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.64 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.65. Anche tale proposta esclude la possibilità di una rielezione del Presidente della Repubblica. Precisa, in proposito, che l'emendamento è ispirato alla medesima *ratio* di altre proposte volte a limitare il numero dei mandati parlamentari.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'approccio al tema sia troppo cauto e si sofferma su due possibili alternative: ridurre la durata del mandato del Presidente della Repubblica oppure escludere la sua rielezione. Reputa necessario, al riguardo, un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice LO MORO (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Bruno.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) invita ad una riflessione sull'ipotesi di un riequilibrio tra la durata del mandato del Presidente della Repubblica e quella delle Camere, eventualmente differenziando le scadenze.

Il senatore MARAN (*SCpI*), nel ricordare di aver presentato un disegno di legge costituzionale per modificare la forma di Governo in senso semipresidenziale, ricorda le ragioni che giustificano una diversa durata del mandato del Capo dello Stato rispetto a quella del Parlamento, tutte riconducibili all'esigenza di preservare il carattere garantistico delle funzioni del Presidente della Repubblica.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.65 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 18.1000/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.1000 è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.69

è respinto.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 19.1 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri e ritira gli emendamenti 19.2, 19.8 e 19.0.17.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 19.6, 19.7, 19.10, 19.13, 19.14, 19.15, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.9, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14, 19.0.15 e 19.0.16.

L'emendamento 19.9 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 18.1000 dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 19.11 è respinto.

Posti separatamente ai voti con parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 19.12 e 19.16, fatti propri dal senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), sono respinti.

L'emendamento 19.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 18.1000 dei relatori.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento,l'emendamento 19.0.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 19.0.3 è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 20.4, 20.5, 20.7, 20.8, 20.20, 20.12, 20.13, 20.21, 20.22, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.26, 20.0.13, 20.0.14 e 20.0.15.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 20.1, 20.2 e 20.3 sono respinti.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 20.6 e 20.19.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri e ritira gli emendamenti 20.9 e 20.10.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 20.11, che è connesso a un modello di Senato a cui sono attribuite funzioni di garanzia e controllo e che è eletto con un sistema elettorale proporzionale. In un quadro istituzionale di quel tipo, ad una seconda Camera così configurata deve essere coerentemente attribuita l'istruttoria per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che la Commissione ancora non ha deliberato sulla fisionomia del nuovo Senato. Pertanto, preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto. In conclusione, esprime valutazioni molto critiche nei confronti del Governo e della maggioranza, che fanno riferimento solo alla proposta adottata come testo base e agli emendamenti dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.11 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 20.14, 20.15, 20.16 e 20.17 sono respinti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 20.18.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 20.18.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.18 è respinto.

In assenza del proponente, l'emendamento 20.0.9 decade.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, relativi all'articolo 56 della Costituzione.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, rimarcando l'opportunità di garantire un sostanziale equilibrio numerico tra le due Camere ed un efficace

contenimento dei costi della politica attraverso la riduzione del numero dei deputati.

Conclude, osservando che le posizioni assunte dal Governo non appaiono peraltro coerenti con gli intendimenti che lo stesso vorrebbe porre a base della riforma.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.1 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia un voto favorevole sulle proposte 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, rimarcando l'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari in modo coerente ed equilibrato.

Anche ad avviso del senatore CRIMI (*M5S*) sarebbe opportuno valutare attentamente la riduzione del numero dei parlamentari. Non solo in relazione ai risparmi di spesa, ottenibili anche attraverso la revisione dei trattamenti economici e delle indennità, ma anche e soprattutto al fine di garantire un efficace e snella organizzazione dei lavori.

La senatrice LO MORO (*PD*) dichiara di ritirare l'emendamento 1.0.11, auspicando però che il fondamentale tema della riduzione del numero dei parlamentari possa comunque essere adeguatamente affrontato.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) concorda con la necessità di operare significativi interventi di riforma riducendo anche il numero dei deputati.

Fa propri e ritira, quindi, gli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.30, 1.0.31, 1.0.32, 1.0.33, 1.0.34, 1.0.35, 1.0.36, 1.0.37, 1.0.38, 1.0.39, 1.0.40, 1.0.41, 1.0.42, 1.0.43, 1.0.44, 1.0.45, 1.0.46, 1.0.47, 1.0.48, 1.0.49, 1.0.50, 1.0.51, 1.0.52, 1.0.53, 1.0.54, 1.0.55 e 1.0.56.

Ritira, inoltre, gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.57, 1.0.58, 1.0.59, 1.0.60, 1.0.61, 1.0.62, 1.0.63, 1.0.64, 1.0.65, 1.0.66, 1.0.67, 1.0.68, 1.0.69, 1.0.70, 1.0.71, 1.0.72, 1.0.73, 1.0.74, 1.0.75, 1.0.76, 1.0.77, 1.0.78, 1.0.79, 1.0.80, 1.0.81, 1.0.82, 1.0.83, 1.0.84, 1.0.85, 1.0.86, 1.0.87, 1.0.88, 1.0.89, 1.0.90, 1.0.91, 1.0.92, 1.0.93, 1.0.94, 1.0.95, 1.0.96, 1.0.97, 1.0.98, 1.0.99, 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102 e 1.0.103.

Interviene il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), osservando che la riforma configurata dal Governo presenta numerosi squilibri, che trovano la loro causa nella mancata riduzione del numero dei deputati e nel carattere non elettivo del nuovo Senato. Auspica che il Governo assuma un orientamento volto a ricercare il consenso più ampio possibile tra le forze politiche.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.3.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.5.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira gli emendamenti 1.0.8, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12.

L'emendamento 1.0.9, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri e ritira gli emendamenti 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20 e 1.0.22.

Ritira, quindi, l'emendamento 1.0.26.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 1.0.21.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 1.0.23, mentre il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.0.24.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.25, ribadendo l'opportunità di procedere anche ad una riduzione del numero dei deputati.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.25 è respinto.

La PRESIDENTE propone, quindi, una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 20,20.

La PRESIDENTE, in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, propone che si svolga e si concluda, nella seduta odierna, l'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 (testo 2) e che le relative votazioni abbiano luogo nella seduta di domani, che propone di anticipare alle ore 9,30.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) invita a considerare che, nella giornata di domani è prevista, a partire dalle ore 13,30, una riunione del Parlamento in seduta comune per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura.

I senatori COCIANCICH (*PD*) ed AUGELLO (*NCD*) invitano la Commissione a considerare anche i paralleli impegni istituzionali di molti senatori presso altre Commissioni.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) lamenta che, anche a causa della lunga sospensione della seduta, è mancato il tempo sufficiente per approfondire le questioni ancora irrisolte. Al riguardo, ribadisce le sue riserve e il suo orientamento contrario in riferimento alla decisione, assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea, a partire dalla seduta di domani, i disegni di legge di revisione costituzionale, costringendo ad un'ulteriore compressione dei tempi di esame della Commissione. Anticipa che, conseguentemente, eserciterà tutte le prerogative riconosciute dal Regolamento.

La PRESIDENTE, in replica ai rilievi della senatrice De Petris, osserva che è stato sempre garantito, in tutte le fasi del procedimento, il rispetto delle prerogative dei parlamentari e sono stati sempre

assicurati tempi congrui di esame.

Ribadisce, quindi, la sua proposta per l'organizzazione dei lavori per le successive fasi dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta della Presidente.

Si procede quindi all'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra i subemendamenti a sua firma, rilevando innanzitutto che l'emendamento 2.1000 (testo 2) appare poco innovativo in relazione alla sensibile questione della composizione del Senato.

Ribadisce, quindi, il suo avviso fortemente critico sull'impianto della riforma, che produce gravi sbilanciamenti nel sistema istituzionale, dando luogo ad un'inopportuna evoluzione in senso marcatamente maggioritario, connotata da uno squilibrio nel numero dei componenti delle due Assemblee.

L'impianto della riforma costituzionale presenta infatti una serie di criticità che investono la democraticità del sistema, compromessa dall'elezione di secondo livello del nuovo Senato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra i subemendamenti presentati dal suo Gruppo all'emendamento 2.1000 (testo 2) dei relatori, miranti a correggere le numerose criticità che tale proposta emendativa comporta.

Lamenta l'incoerenza del sistema di elezione dei senatori, che non assicura la piena affermazione del principio rappresentativo.

I subemendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle prevedono, invece, per il Senato un'elezione diretta a suffragio universale su base regionale, l'eliminazione dei senatori a vita e, infine, legano il numero dei senatori alla popolazione delle singole Regioni, in base a un criterio proporzionale, per evitare che si determinino squilibri.

Il senatore CRIMI (*M5S*) illustra alcuni subemendamenti volti a ridurre, da sessanta a trenta giorni, i termini per la sostituzione dei senatori eletti tra i consiglieri regionali e i sindaci, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. Altre proposte introducono criteri più severi di incandidabilità per la carica di senatore, che egli reputa particolarmente significativi, in considerazione dei numerosi casi di corruzione registrati nei consigli regionali. Un altro aspetto qualificante delle proposte è la soppressione della previsione dei cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica, che appare priva di giustificazione.

Il senatore MORRA (*M5S*) richiama, a sua volta, le molteplici contraddizioni contenute nel sistema di elezione dei nuovi senatori, soprattutto per l'irragionevole squilibrio esistente tra i senatori espressi dalle singole Regioni e la rispettiva consistenza demografica. Rileva, in particolare, che le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero ciascuna due senatori.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) illustra una serie di subemendamenti a sua firma che mirano a reintrodurre l'elezione a suffragio universale diretto per i senatori, sulla base di un rapporto di proporzionalità con la popolazione delle diverse Regioni. A questo riguardo, invita i relatori a non operare scelte che sembrano favorire alcune Regioni e, conseguentemente, alcune forze politiche.

Analogamente, contesta il fatto che si siano inserite in Costituzione disposizioni dettagliate sul procedimento elettorale per la prima elezione del nuovo Senato, trattandosi di materia che è sempre stata disciplinata con legge ordinaria.

Osserva, inoltre, che erroneamente la discussione si è concentrata sul metodo di elezione dei senatori, anziché sulle competenze del nuovo Senato.

Condivide, inoltre, i rilievi critici formulati, in diverse sedi, sul cumulo tra la carica di senatore e quella di consigliere regionale o di sindaco, anche in considerazione del dibattito, in passato molto acceso, sull'opportunità che i parlamentari svolgano altri incarichi.

Infine, lamenta l'assenza di una riflessione compiuta sull'assetto delle autonomie territoriali e sull'esigenza di un radicale intervento di riorganizzazione dei diversi livelli di governo. Analogamente, critica la scelta di inserire in Costituzione i costi *standard*, mentre sarebbe stato più opportuno riflettere sull'esigenza di introdurre principi volti a contenere la pressione fiscale.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) segnala una serie di emendamenti volti a correggere una riforma costituzionale che reputa profondamente sbagliata. Richiama in proposito l'articolo 1 della Costituzione, che afferma che la sovranità appartiene al popolo, sottolineando come tale principio sia contraddetto dalla riforma, ad esempio quando conserva il potere di revisione costituzionale in capo a senatori non più eletti direttamente dai cittadini.

La riforma sembra chiudere alle istanze di maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica e, nello stesso tempo, essa riduce gli spazi riconosciuti alle minoranze, favorendo una torsione marcatamente decisionista.

Auspica, infine, che su tali questioni vi possa essere un confronto costruttivo, senza contrapposizioni tra maggioranza e opposizione.

Non essendovi altri interventi, la PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1000 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1429

Art. 2

2.1000 testo 2/1

ALBANO, BUEMI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, RICCHIUTI, TOCCI, TURANO

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2» *con il seguente:*

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1000 testo 2/2

MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), sostituire il capoverso «Art. 2» *con il seguente:*

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale puro.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

Nessuno può candidarsi in più di una Regione.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Indi sopprimere il «Conseguentemente».

2.1000 testo 2/3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), sostituire il capoverso «Art. 2»*, con il seguente:*

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento .

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Indi sopprimere il «Conseguentemente».

2.1000 testo 2/4

MINZOLINI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sopprimere il sesto comma;

Conseguentemente sopprimere l'articolo 33.

2.1000 testo 2/5

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, AMORUSO, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto; il numero dei senatori elettivi è di duecento.»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno»;

d) il quinto e sesto comma sono soppressi.

Conseguentemente, al capoverso sopprimere le lettere a) e b).

2.1000 testo 2/6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere dal quinto comma fino alla fine dell'emendamento.

2.1000 testo 2/7

MINZOLINI

All'emendamento 21000 (testo 2), capoverso «Art. 57»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 33.

2.1000 testo 2/8

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei territori,»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno»;

d) il quinto è soppresso;

e) al sesto comma sopprimere le parole da: «tra i consiglieri regionali» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, al capoverso sopprimere le lettere a) e b).

2.1000 testo 2/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *al primo comma, sostituire dalle parole:* «è composto» *fino alla fine con le seguenti:* «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

2.1000 testo 2/10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *al primo comma, sostituire dalle parole:* «composto da» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1000 testo 2/11

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *al primo comma, sostituire le parole da:* «composto da» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle .. Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di Regione».

2.1000 testo 2/12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole da:* «composto» *fino alla fine con le seguenti:* «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere dal secondo comma fino alla fine.

2.1000 testo 2/13

CALIENDO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti*: «quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da centodieci senatori eletti su base regionale con testualmente al elezione dei Consigli Regionali e della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente:

«I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con voto limitato i senatori fra i propri componenti, nel numero di due per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al terzo comma dopo le parole: «inferiore a due» *aggiungere le seguenti*: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» *e sostituire le parole*: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due» *con le seguenti*: «Il Molise, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia di Trento e di Bolzano ne hanno uno»;

d) dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«I senatori eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio Regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.»;

e) sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei centodieci senatori eletti su base regionale coincide con la durata della legislatura regionale della quale sono espressione o perché eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.»;

f) al sesto comma sostituire le parole: «tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» *con le seguenti*: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano»;

g) alla lettera a)*, capoverso* «Art. 34» *sopprimere il comma* 01;

h) alla lettera a)*, capoverso* «Art. 34» *sopprimere il comma* 01-ter;

i) alla lettera b) *sopprimere il numero* 3).

2.1000 testo 2/14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *al primo comma, sostituire le parole da:* «novantacinque» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «centocinquanta senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere».

2.1000 testo 2/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *al primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «cento» *e sopprimere le parole:* «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1000 testo 2/16

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *al primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1000 testo 2/17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo la parità di genere».

2.1000 testo 2/18

D'ALÌ

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57» *apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, con modalità stabilite dalla legge dello Stato.»;

b) al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno»;

c) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) all'articolo 34 sopprimere i commi 01; 01-bis, *01*-ter.

b) all'articolo 33 sopprimere i commi 1 e 2.

2.1000 testo 2/19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento sulla base dei criteri stabiliti con legge, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.1000 testo 2/20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale puro sulla base dei criteri stabiliti con legge dello stato, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.1000 testo 2/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «nominano».

2.1000 testo 2/22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, sopprimere le parole:* « e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori» *e in fine, aggiungere le seguenti parole:* «Ventuno senatori sono i sindaci dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente al sesto comma sopprimere le parole: «e i sindaci» *e le parole:* «o locale».

2.1000 testo 2/23

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Con legge costituzionale sono attribuiti i seggi con sistema proporzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.1000 testo 2/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:* «sistema proporzionale» *inserire la seguente:* «puro».

2.1000 testo 2/25

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:* «sistema proporzionale» *inserire le seguenti:* «senza soglie di sbarramento».

2.1000 testo 2/26

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, ZANDA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, capoverso «Art.57», *secondo comma, sopprimere le parole da:* «sulla base» *a:* «costituzionale»;

b) all'articolo 2, capoverso articolo 57, comma sesto, sopprimere le seguenti parole: «, entro sessanta giorni»;

c) all'articolo 34, comma 01, sostituire le parole: «Per l'elezione del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica»;

d) all'articolo 34, comma 01, primo periodo, sostituire le parole: «candidati supplenti» *con le seguenti:* «consiglieri regionali e sindaci supplenti»;

e) all'articolo 33, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente, si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dalla data della loro prima riunione».

2.1000 testo 2/27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, secondo periodo, sopprimere la parola:* «costituzionale».

2.1000 testo 2/28

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «costituzionale» *con la seguente:* «nazionale».

2.1000 testo 2/29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «costituzionale» *con le seguenti:* «dello stato».

2.1000 testo 2/30

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tenuto conto», *con le seguenti:* «nel rispetto».

2.1000 testo 2/31

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o provinciale».

Conseguentemente, alla lettera b), *dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«2)-*bis*. Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o provinciale".».

2.1000 testo 2/32

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57»*, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti:* «La Regione Autonoma della Sardegna provvede, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione e della legge 482 del 1999 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) alla elezione dei senatori, effettivi e supplenti, nel numero spettante ai sensi del presente articolo tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale, ai sensi della legge costituzionale n. 3, e sue successive modificazioni ed integrazioni».

2.1000 testo 2/33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *dopo il secondo comma, inserire il seguente:* «Ciascuna Regione approva una legge elettorale sulla base di criteri e principi nazionali stabiliti con legge dello Stato. Ciascun consiglio regionale adegua il proprio statuto a tali criteri e principi.».

2.1000 testo 2/34

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *dopo il secondo comma, inserire il seguente:* «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale.».

2.1000 testo 2/35

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *dopo il secondo comma, inserire il seguente:* «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento».

2.1000 testo 2/36

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *dopo il secondo comma, inserire il seguente:* «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale puro».

2.1000 testo 2/37

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sopprimere il terzo comma.*

2.1000 testo 2/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire le parole:* «a due» *con le seguenti:* «a cinque» *e aggiungere in fine le seguenti:* «, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno due ciascuno».

2.1000 testo 2/39

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire le parole:* «a due» *con le seguenti:* «a cinque» *e aggiungere infine le seguenti:* «, il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

2.1000 testo 2/40

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire le parole:* «a due» *con le seguenti:* «a cinque» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.1000 testo 2/41

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.1000 testo 2/42

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due».

2.1000 testo 2/43

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire le parole:* «a due» *con le seguenti:* «a quattro».

2.1000 testo 2/44

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.1000 testo 2/45

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire le parole:* «inferiore a due» *con le seguenti:* «inferiore a tre».

2.1000 testo 2/46

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

2.1000 testo 2/47

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire le parole:* «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due», *con le seguenti:* «il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno».

2.1000 testo 2/48

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *terzo comma, sostituire le parole:* «ha due» *con le seguenti:* «ha uno».

2.1000 testo 2/49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sopprimere il quarto comma.*

2.1000 testo 2/50

DE PETRIS, CAMPANELLA, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2) capoverso «Art. 57», *sostituire il quarto comma, con il seguente:* «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000 testo 2/51

DE PETRIS, CAMPANELLA, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il quarto comma, con il seguente:* «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000 testo 2/52

DE PETRIS, CAMPANELLA, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il quarto comma, con il seguente:* «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000 testo 2/53

DE PETRIS, CAMPANELLA, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il quarto comma, con il seguente:* «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in modo proporzionale, sulla base della elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000 testo 2/54

DE PETRIS, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quarto comma, sopprimere le parole:* «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,».

2.1000 testo 2/55

DE PETRIS, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione alla loro popolazione» *con le seguenti:* «in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente».

2.1000 testo 2/56

DE PETRIS, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione alla loro popolazione» *con le seguenti:* «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti».

2.1000 testo 2/57

DE PETRIS, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione alla loro popolazione» *con le seguenti:* «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti che hanno compiuto ventuno anni,».

2.1000 testo 2/58

DE PETRIS, CAMPANELLA, BARozzino, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sopprimere il quinto comma.*

2.1000 testo 2/59

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma, con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide esattamente con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1000 testo 2/60

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente:* «esattamente».

2.1000 testo 2/61

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quinto comma, dopo la parola:* «coincide» *inserire la seguente:* «rigorosamente».

2.1000 testo 2/62

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quinto comma, dopo la parola:* «coincide» *inserire la seguente:* «perfettamente».

2.1000 testo 2/63

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quinto comma, dopo la parola:* «coincide» *inserire la seguente:* «precisamente».

2.1000 testo 2/64

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «nelle quali», *con le seguenti:* «nei quali».

2.1000 testo 2/65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sopprimere il sesto comma.*

2.1000 testo 2/66

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.1000 testo 2/67

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.1000 testo 2/68

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.1000 testo 2/69

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro e non oltre trenta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.1000 testo 2/70

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire e parole:* «legge approvata da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «legge costituzionale».

2.1000 testo 2/71

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «sono disciplinate le modalità di» *con le seguenti:* «è disciplinata l'» *e sopprimere la parola:* «quelle».

2.1000 testo 2/72

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «sono disciplinate le modalità di» *con le seguenti:* «è disciplinata l'».

2.1000 testo 2/73

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sopprimere le parole:* «e i sindaci».

2.1000 testo 2/74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sopprimere le parole.* «entro sessanta giorni».

2.1000 testo 2/75

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole.* «sessanta giorni» *con le seguenti.* «quindici giorni».

2.1000 testo 2/76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole.* «entro sessanta giorni» *con le seguenti:* «entro trenta giorni».

2.1000 testo 2/77

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni», *con le seguenti:* «entro trenta giorni».

2.1000 testo 2/78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «quarantacinque».

2.1000 testo 2/79

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, sopprimere le parole:* «o locale».

2.1000 testo 2/80

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *sesto comma, dopo le parole:* «regionale o locale» *aggiungere le seguenti:* «Il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento del Senato solo per atti contrari alla Costituzione».

Conseguentemente l'articolo 20 è così sostituito:

«Art. 20. ? L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Può disporre lo scioglimento del Senato solo per atti contrari alla Costituzione."».

2.1000 testo 2/81

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57»*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono sottoposti a procedimento penale, ovvero condannati per delitto non colposo».

2.1000 testo 2/82

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo».

2.1000 testo 2/83

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», *aggiungere in fine il seguente comma:*

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati ovvero rinviati a giudizio per delitto non colposo».

2.1000 testo 2/85

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), sopprimere la lettera a).

2.1000 testo 2/86

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a) *sostituire il capoverso 01. con il seguente:*

«01. Per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali, ed esprimere una sola preferenza. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha

ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per la nomina di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il candidato della medesima lista che segue nell'elenco delle preferenze ottenute. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, il seggio resta vacante fino all'elezione del sindaco del capoluogo di Regione. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1000 testo 2/87

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, primo periodo, sopprimere le parole:* «della Repubblica».

2.1000 testo 2/88

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, primo periodo, sopprimere le parole:* «formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti.».

2.1000 testo 2/89

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* «formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati» *con la seguente:* «collegata».

2.1000 testo 2/90

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo sopprimere le parole:* «e da un sindaco»;

2) *al quinto periodo sopprimere le parole:* «del sindaco o, in alternativa»;

3) *al settimo periodo sostituire le parole:* «è proclamato eletto il relativo candidato supplente» *con le seguenti:* «il seggio resta vacante fino all'elezione del sindaco del capoluogo di Regione».

2.1000 testo 2/91

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, primo periodo sopprimere le parole:* «e da un sindaco».

2.1000 testo 2/92

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo sopprimere le parole:* «e da un sindaco»;

2) *al quinto periodo sopprimere le parole:* «del sindaco o, in alternativa»;

3) *il settimo periodo è soppresso.*

2.1000 testo 2/93

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo sostituire le parole:* «e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti» *con le seguenti*: «ed esprimere una sola preferenza»;

2) *al quarto periodo sostituire le parole:* «l'ordine di presentazione nella lista dei» *con le*

seguenti: «secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai» *conseguentemente sopprimere i restanti periodi;*

3) *al sesto periodo sostituire le parole*: «relativo candidato supplente» *con le seguenti*: «il candidato della medesima lista che segue nell'elenco delle preferenze ottenute».

2.1000 testo 2/94

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, primo periodo sostituire le parole*: «e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti» *con le seguenti*: «ed esprimere una sola preferenza» *e quarto periodo sostituire le parole*: «l'ordine di presentazione nella lista dei» *con le seguenti:* «secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai» *conseguentemente sopprimere i restanti periodi.*

2.1000 testo 2/95

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, primo periodo sostituire le parole*: «e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti» *con le seguenti*: «ed esprimere una sola preferenza» *e sopprimere i restanti periodi.*

2.1000 testo 2/96

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, primo periodo sopprimere le parole:* «collegati ad altrettanti candidati supplenti».

2.1000 testo 2/97

PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Le liste dei candidati sono presentate da ciascun gruppo del Consiglio regionale».

2.1000 testo 2/98

PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Nessuna componente del Consiglio regionale può presentare più di una lista».

2.1000 testo 2/99

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, secondo periodo sopprimere le parole:* «di candidati».

2.1000 testo 2/100

PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, al secondo periodo, sostituire le parole:* «il numero dei voti espressi» *con le seguenti:* «il numero dei componenti del Consiglio».

2.1000 testo 2/101

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, terzo periodo sopprimere le parole:* «di candidati».

2.1000 testo 2/102

PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* «Nel rispetto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.1000 testo 2/103

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, quarto periodo sopprimere le parole:* «di candidati».

2.1000 testo 2/104

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, quarto periodo sopprimere la parola:* «interi».

2.1000 testo 2/105

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, quarto periodo, sostituire le parole:* «che hanno conseguito» *con la seguente:* «con».

2.1000 testo 2/106

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, quarto periodo sostituire le parole* «o, in mancanza,» *con le seguenti:* «e in subordine».

2.1000 testo 2/107

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, quarto periodo sostituire la parola:* «mancanza» *con la seguente:* «subordine».

2.1000 testo 2/108

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, sopprimere il quinto periodo.*

2.1000 testo 2/109

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2 alla lettera a), *comma 01, quinto periodo sopprimere le parole:* «nell'ambito dei seggi spettanti».

2.1000 testo 2/110

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, quinto periodo sopprimere le parole:* «secondo le modalità stabilite dalla legge».

2.1000 testo 2/111

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio».

2.1000 testo 2/112

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *sopprimere il comma 01*-bis.

2.1000 testo 2/113

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *sostituire il comma 01*-bis *con il seguente:*

«01-*bis*. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano, Autonome Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.».

2.1000 testo 2/114

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01*-bis, *sostituire le parole:* «Provincia autonoma di Bolzano», *con le seguenti:* «Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol».

2.1000 testo 2/115

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01*-bis, *aggiungere, in fine, le parole:* «generale della popolazione».

2.1000 testo 2/116

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01*-bis, *aggiungere, in fine, la parola:* «nazionale».

2.1000 testo 2/117

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *sopprimere il comma 01*-ter.

2.1000 testo 2/118

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *al comma 01*-ter, *sostituire dalle parole:* «anche in deroga al primo comma» *fino alla fine, con le seguenti:* «sempre nei limiti fissati dal primo comma del medesimo articolo 57. La Regione che per effetto della revisione dell'attribuzione dei seggi, diminuisce il numero dei seggi ad essa attribuito vede decadere ugual numero di senatori con hanno ottenuto le minore preferenze nella lista che in Regione ha ottenuto la maggioranza dei seggi».

2.1000 testo 2/119

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), sopprimere la lettera b).

2.1000 testo 2/120

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b) *sopprimere il numero 1).*

2.1000 testo 2/121

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BULGARELLI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), nel «Conseguentemente», *lettera* b), *sostituire i numeri 1) e 2), con il seguente:*

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno luogo a suffragio universale diretto contestualmente a quelle della Camera dei deputati e a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti».

2.1000 testo 2/122

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), sopprimere il comma 1.*

2.1000 testo 2/123
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 1, sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

2.1000 testo 2/124
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 1, sostituire le parole:* «entro dieci giorni» *con le seguenti:* «entro venti giorni».

2.1000 testo 2/125
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 1, sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «quindici».

2.1000 testo 2/126
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), sopprimere il comma 2.*

2.1000 testo 2/127
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 2, sostituire le parole:* «entro i cinque giorni» *con le seguenti:* «entro e non oltre i venti giorni».

2.1000 testo 2/128
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 2, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».

2.1000 testo 2/129
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 2, sostituire le parole:* «i cinque» *con le seguenti:* «i dieci».

2.1000 testo 2/130
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 2, sostituire le parole:* «ventesimo giorno» *con le seguenti:* «il sessantesimo giorno».

2.1000 testo 2/131
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 2, sostituire le parole:* «il ventesimo» *con le seguenti:* «il trentesimo».

2.1000 testo 2/132
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), *numero 1), comma 2, sostituire la parola:* «ventesimo» *con la seguente:* «il quindicesimo».

2.1000 testo 2/133

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b) *sopprimere il numero 2).*

2.1000 testo 2/134

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b) *sopprimere il numero 3).*

2.1000 testo 2/135

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b) *sopprimere il numero 4).*

2.1000 testo 2/136

PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 35, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di ambedue le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, ad esclusione dei commi 01, 01-*bis* e 01-*ter,* che sono di immediata applicazione."».

2.1000 (testo 2)

FINOCCHIARO, *RELATRICE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) ? 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. ? Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente, della Repubblica.

I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale sulla base dei criteri stabiliti con legge costituzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 34, premettere i seguenti commi:

«01. Per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può Votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in

mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

01-*bis*. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-*ter*. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel, numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti»;

b) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione e fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, i Consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono convocati in collegio elettorale dal proprio Presidente per l'elezione dei senatori entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, è stabilita la data della prima riunione del Senato della Repubblica non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.»;

2) sopprimere i commi 3 e 4;

3) al comma 6, sopprimere le parole da: «e le elezioni dei senatori» fino alla fine del comma;

4) sopprimere i commi 7 e 8.

Art. 17

17.23 (testo 2)

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modificazioni all'articolo 83 della Costituzione in materia di* quorum *per l'elezione del Presidente della Repubblica). ? 1.* All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è soppresso e, al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta "».

1.3.2.1.40. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (ant.) del 10/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
175ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57***

della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia***

di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184, 1191 e 1267 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1 è respinto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.3. Fa proprio e ritira l'emendmento 2.2.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, presenta l'emendamento 2.1000 (testo 3), pubblicato in allegato. I subemendamenti già presentati al subemendamento 2.1000 (testo 2) sono da intendersi riferiti, in quanto compatibili, al testo 3.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/1 ha la parola il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), il quale sottolinea il rischio di un'eccessiva compressione della rappresentatività e dei diritti delle minoranze all'interno del nuovo Senato, anche considerando i sistemi elettorali per l'elezione dei consigli regionali.

Il senatore MORRA (*M5S*) osserva che la garanzia della parità di genere, prevista nel subemendamento, prescinde da considerazioni di merito. Rileva, inoltre, l'incongruità della previsione dell'elezione di senatori nella circoscrizione Estero e sottolinea la contraddizione tra la previsione sulla ripartizione proporzionale dei seggi e l'attribuzione a Molise e Valle d'Aosta, rispettivamente, di due senatori e di un senatore. Annuncia, quindi, un voto contrario.

Posto in votazione con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/1 è respinto.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/2, il senatore CRIMI (*M5S*) si sofferma sull'opportunità di prevedere l'elezione del Senato a suffragio universale e diretto, con sistema puramente proporzionale, al fine di garantire la massima rappresentatività. Ritiene, inoltre, corretto, escludere la possibilità di candidature in più di una Regione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel segnalare la necessità dell'elezione a suffragio universale e diretto, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 2.1000 (testo 2)/2.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/3, si sofferma sui rischi, connaturati alla riforma costituzionale in esame, di una progressiva preclusione di ogni spazio di pluralismo nelle istituzioni e di un'effettiva sussistenza di meccanismi di garanzia.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiarare a sua volta un orientamento di voto favorevole, esprime rammarico per la chiusura dimostrata dal Governo e dalle forze di maggioranza rispetto alla possibilità di realizzare riforme ampiamente condivise, preferendo optare per un sistema squilibrato, con una Camera dei deputati caratterizzata da una marcata distorsione in senso maggioritario e un Senato privo di legittimazione democratica.

Il subemendamento 2.1000 (testo 2)/3, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) pone in evidenza la necessità di disporre di un Senato che sia espressione diretta del suffragio popolare e rileva che il Governo non ha mai reso noti i motivi della sua contrarietà. Preannuncia, quindi, un voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/4.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel preannunciare a sua volta un voto a favore del subemendamento 2.1000 (testo 2)/4, sottolinea i rischi concernenti la tenuta dei princìpi democratici in un'architettura costituzionale che riduce significativamente gli spazi delle minoranze.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) preannuncia un voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/4.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/4, ponendo in evidenza l'orientamento favorevole del proprio Gruppo a favore del mantenimento di un reale collegamento fra le istituzioni parlamentari e il corpo elettorale.

Il senatore AUGELLO (*NCD*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario, si sofferma sull'opportunità di un'ulteriore riflessione rispetto al meccanismo di elezione del Senato, nell'auspicio di un superamento delle ambiguità presenti nel testo in esame, al fine in particolare di valorizzare la volontà dell'elettore.

Il subemendamento 2.1000 (testo 2)/4, posto in votazione con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è quindi respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa proprio il subemendamento 2.1000 (testo 2)/5 e dichiara il suo voto favorevole, in quanto la proposta consente ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Senato.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel preannunciare il suo voto favorevole, ribadisce il principio secondo cui le funzioni che si vogliono attribuire alla seconda Camera richiedono un?investitura diretta dei suoi componenti. A tale riguardo, ricorda che i consiglieri regionali vengono eletti in forza di differenti leggi elettorali. Riguardo al numero dei senatori, esprime anzitutto la necessità che vi sia chiarezza sulla natura del nuovo Senato. Inoltre, esprime perplessità per il sistema di elezione previsto, non congruo rispetto al numero di componenti previsto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/5 è respinto.

Si passa all'esame del subemendamento 2.1000 (testo 2)/6.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ricorda che il subemendamento in esame prevede una composizione mista del Senato, con 150 senatori elettivi, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero, cui si aggiungono, come senatori di diritto, i presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Sottolinea che tale composizione garantirebbe anche una adeguata rappresentanza di genere. Nel progetto del Governo, infatti, la composizione del Senato sarebbe indirettamente frutto delle leggi elettorali regionali, che sono diverse tra loro. Considerato che molte Regioni non hanno introdotto

nella propria legge elettorale alcuna previsione di garanzia della rappresentanza di genere, e che alcuni Consigli regionali hanno una composizione esclusivamente maschile, l'elezione di secondo grado non consentirebbe una adeguata rappresentanza femminile nel Senato. Dichiara di conseguenza il proprio voto favorevole al subemendamento in esame.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/6 è respinto.

Si passa all'esame del subemendamento 2.1000 (testo 2)/7.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i tempi imposti dal Governo, oltre a impedire una compiuta analisi delle proposte in discussione, sono funzionali a consentire lo svolgimento delle elezioni politiche nella prossima primavera. Rivolge un invito al Governo ad accettare il principio della elettività del Senato, cui si ispira il subemendamento in discussione, che incontra un vasto consenso in Parlamento e garantirebbe la rapida approvazione della riforma. In caso contrario, essendo difficile il raggiungimento della maggioranza dei due terzi, vi sarebbe il rischio di una reiezione della riforma nel *referendum* confermativo. Dichiara pertanto il proprio voto favorevole al subemendamento in esame.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ricorda che la riforma costituzionale, unita alla nuova legge elettorale approvata in prima lettura dalla Camera, impedirebbe agli italiani di eleggere i propri legislatori, che sarebbero scelti in parte dalle segreterie di partito e in parte dai consiglieri regionali. Sottolinea che un Senato composto di soli 100 membri rappresenta di per sé un limite alla piena rappresentanza dei cittadini. Aggiunge che, a causa del sistema di elezione di secondo grado, il Senato non garantirebbe nemmeno una adeguata rappresentanza delle istituzioni regionali e locali. Annuncia di conseguenza un voto favorevole al subemendamento in esame.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) rileva che l'elezione di secondo grado rischia di trasformare il Senato in un organo residuale, destinato in tempi brevi ad essere eliminato definitivamente. Ricorda i risultati di recenti sondaggi, pubblicati dagli organi di informazione, secondo cui l'opinione pubblica è in maggioranza favorevole ad un Senato elettivo mentre, rispetto all'ipotesi di elezioni di secondo grado, preferisce l'abolizione dell'organo. Evidenzia come il progetto di riforma trasforma di fatto il Senato in un organismo di rappresentanza dei partiti, indebolendo ulteriormente la funzione di controllo del Parlamento rispetto al Governo. Paventa infine il rischio di una estromissione delle opposizioni dal sistema rappresentativo, con le inevitabili conseguenze negative sul sistema politico. Annuncia il voto di astensione al subemendamento in questione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/7 è respinto.

Si passa all'esame del subemendamento 2.1000 (testo 2)/8.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime il proprio apprezzamento per il subemendamento in esame, che mantiene l'elezione diretta del Senato, rendendola però contestuale all'elezione dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome. Valuta positivamente il riequilibrio della distribuzione territoriale dei senatori, che sono mantenuti nel numero complessivo di cento. Ricorda che l'elezione contestuale, che evidentemente si svolgerebbe con una unica legge nazionale, permetterebbe di garantire anche nella composizione del Senato il rispetto della rappresentanza di genere. Annuncia

quindi il proprio voto favorevole al subemendamento in esame.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che limitare il numero dei componenti del Senato a cento potrebbe essere fonte di gravi squilibri. Tuttavia, il maggior pregio della proposta è quello di introdurre l'elezione diretta della Camera alta, in ordine alla quale l'atteggiamento del Governo, improntato ad una aprioristica chiusura, appare poco comprensibile.

Conclude, preannunciando il voto favorevole sulla proposta in questione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/8 è respinto.

In considerazione dell'andamento dei lavori, la PRESIDENTE propone di convocare un'ulteriore seduta alle ore 15 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429
Art. 2

2.1000 (testo 3)
FINOCCHIARO, *RELATRICE*
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale, tenuto conto della composizione di ciascun Consiglio regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.»;

2) *sopprimere i commi 3 e 4;*

3) *al comma 6, sopprimere le parole da:* «e le elezioni dei senatori» *fino alla fine del comma;*

4) *sopprimere i commi 7 e 8;*

b) all'articolo 34, premettere i seguenti commi:

«01. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

01-*bis*. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-*ter*. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.».

1.3.2.1.41. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 176 (pom.) del 10/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
176ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***
(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***
(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli***

articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184, 1191 e 1267 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Cotti aggiunge la propria firma all'emendamento 33.185.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, recanti modifiche all'articolo 57 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/9, che prevede l'elezione diretta dei senatori, con un sistema proporzionale, nonché la garanzia della parità di genere, per garantire la più ampia rappresentatività del corpo elettorale.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur annunciando un voto favorevole, esprime le proprie riserve sulla conservazione della circoscrizione Estero per l'elezione del nuovo Senato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/9, 2.1000 (testo 2)/10, 2.1000 (testo 2)/11 e 2.1000 (testo 2)/12 sono respinti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira il subemendamento 2.1000 (testo 2)/13.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nell'invitare nuovamente ad una riflessione sulla necessità che il nuovo Senato continui ad essere eletto direttamente dai cittadini, annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)14, nonché sul subemendamento 2.1000 (testo 2)15, che prevede anche la soppressione della figura dei senatori a vita.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/14 e 2.1000 (testo 2)/15 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel ritenere ormai anacronistica la figura dei senatori a vita, annuncia il proprio voto favorevole al subemendamento 2.1000 (testo 2)/16.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/16 e 2.1000 (testo 2)/17 sono respinti.

Il senatore D'ALI' (*NCD*), nell'annunciare il ritiro del subemendamento 2.1000 (testo 2)/18, anticipa che ripresenterà la proposta per l'esame in Assemblea, ritenendo incongruo inserire in una legge costituzionale la disciplina transitoria per la prima elezione del nuovo Senato. A suo avviso, essa dovrebbe essere più opportunamente regolata con legge ordinaria.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/19 e 2.1000 (testo 2)/20 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/21. Ritiene infatti coerente, in considerazione della scelta compiuta dalla maggioranza, che per la composizione del Senato si faccia ricorso più opportunamente all'espressione "nomina" in luogo di "elezione".

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa al rilievo della senatrice De Petris e annuncia il proprio voto favorevole.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/21, 2.1000 (testo 2)/22, 2.1000 (testo 2)/23, 2.1000 (testo 2)/24, 2.1000 (testo 2)/25, 2.1000 (testo 2)/26, 2.1000 (testo 2)/27, 2.1000 (testo 2)/28, 2.1000 (testo 2)/29 e 2.1000 (testo 2)/30 sono respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 2.1000 (testo 2)/31 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/31(testo 2) è accolto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel preannunciare ulteriori, future iniziative sul tema della tutela delle minoranze linguistiche storiche in Sardegna, annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/32.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide il merito della proposta, ma non ritiene sia questa la sede per affrontare il tema. Dunque annuncia il proprio voto di astensione sul subemendamento in esame.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/32 è respinto.

Il senatore D'ALI' (*NCD*), in merito al subemendamento 2.1000 (testo 2)/33 ritiene che, in ragione della scelta in favore di un'elezione di secondo grado per la composizione del nuovo Senato, bisognerebbe compiere una riflessione e un approfondimento sulle leggi elettorali regionali, eventualmente riservando alla legge dello Stato i criteri e i principi ai quali le Regioni devono attenersi.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/33, 2.1000 (testo 2)/34, 2.1000 (testo 2)/35, 2.1000 (testo 2)/36, 2.1000 (testo 2)/37, 2.1000 (testo 2)/38, 2.1000 (testo 2)/39, 2.1000 (testo 2)/40, 2.1000 (testo 2)/41, 2.1000 (testo 2)/42, 2.1000 (testo 2)/43, 2.1000 (testo 2)/44, 2.1000 (testo 2)/45 e 2.1000 (testo 2)/46 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.1000 (testo 2)/47.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/48, 2.1000 (testo 2)/49, 2.1000 (testo 2)/50, 2.1000 (testo 2)/51, 2.1000 (testo 2)/52, 2.1000 (testo 2)/53, 2.1000 (testo 2)/54, 2.1000 (testo 2)/55, 2.1000 (testo 2)/56, 2.1000 (testo 2)/57, 2.1000 (testo 2)/58, 2.1000 (testo 2)/59, 2.1000 (testo 2)/60, 2.1000 (testo 2)/61, 2.1000 (testo 2)/62 e 2.1000 (testo 2)/63 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira il subemendamento 2.1000 (testo 2)/64.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/65, 2.1000 (testo 2)/66, 2.1000 (testo 2)/67, 2.1000 (testo 2)/68 e 2.1000 (testo 2)/69.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira il subemendamento 2.1000 (testo 2)/70.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/71, 2.1000 (testo 2)/72, 2.1000 (testo 2)/73, 2.1000 (testo 2)/74 e 2.1000 (testo 2)/75.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici subemendamenti 2.1000 (testo 2)/76 e 2.1000 (testo 2)/77 sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/78, 2.1000 (testo 2)/79 e 2.1000 (testo 2)/80 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/81, ritenendo opportuno inserire in Costituzione il principio dell'incandidabilità per coloro che siano sottoposti a procedimento penale, ovvero siano stati condannati per delitto non colposo. In proposito, ricorda l'elevato numero di consiglieri regionali attualmente sottoposti a procedimento penale o già condannati. Al riguardo, ribadisce la necessità che l'articolo 68 sia modificato nel senso di prevedere esclusivamente l'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) non condivide il contenuto dell'emendamento, sia in ragione dei principi costituzionali relativi alla presunzione di innocenza, sia perché la sua formulazione, prevedendo esclusivamente l'ipotesi di condanna per delitti non colposi, può determinare effetti discriminatori e irragionevoli, escludendo fattispecie di reato anche molto gravi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) comprende le preoccupazioni del senatore Endrizzi. Tuttavia, ritiene che il subemendamento successivo (2.1000 (testo 2)/82), riferendosi alla condanna definitiva, possa essere più compatibile con i principi garantistici affermati in Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/81 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in relazione al subemendamento 2.1000 (testo 2)/82, paventa il rischio che possano essere eletti al Senato quei consiglieri regionali che, essendo sottoposti a procedimento penale, possono, a seguito dell'elezione, godere delle garanzie previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Interviene il senatore PAGLIARI (*PD*) osservando che la legislazione ordinaria già regola le fattispecie della ineleggibilità e della incompatibilità. Pertanto, dovrebbe essere semmai compiuta una valutazione sulla eventuale necessità di intervenire sul sistema attualmente vigente, a seguito della approvazione della riforma costituzionale.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento

2.1000 (testo 2)/82 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/83.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/83 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/85, 2.1000 (testo 2)/86, 2.1000 (testo 2)/87, 2.1000 (testo 2)/88, 2.1000 (testo 2)/89, 2.1000 (testo 2)/90, 2.1000 (testo 2)/91, 2.1000 (testo 2)/92, 2.1000 (testo 2)/93, 2.1000 (testo 2)/94 e 2.1000 (testo 2)/95 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira il subemendamento 2.1000 (testo 2)/96.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/97, 2.1000 (testo 2)/98, 2.1000 (testo 2)/100 e 2.1000 (testo 2)/102.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/99, 2.1000 (testo 2)/101 e 2.1000 (testo 2)/103.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/104, 2.1000 (testo 2)/105, 2.1000 (testo 2)/106, 2.1000 (testo 2)/107, 2.1000 (testo 2)/108, 2.1000 (testo 2)/109 e 2.1000 (testo 2)/110 sono respinti.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/111, come riformulato dal senatore Palermo in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede un chiarimento sul contenuto del subemendamento.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che l'emendamento riguarda una questione relativa alla composizione dei gruppi linguistici della provincia di Bolzano. Esso, peraltro, va integrato con il contenuto del subemendamento 2.1000 (testo 2)/113.
Specifica, inoltre, che la disciplina riguarderà solo la prima elezione del nuovo Senato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime perplessità sulle finalità dell'emendamento che, esclusivamente per la Provincia di Bolzano, prevede che il sindaco del comune capoluogo sia di diritto senatore.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/111 (testo 2) è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/112 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento

2.1000 (testo 2)/113 è accolto.

Risulta pertanto assorbito il subemendamento 2.1000 (testo 2)/114.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/115.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/116, 2.1000 (testo 2)/117, 2.1000 (testo 2)/118, 2.1000 (testo 2)/119 e 2.1000 (testo 2)/120 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'annunciare il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/121, denuncia i rilevanti profili di criticità delle norme sull'elezione indiretta del nuovo Senato. A tal fine, ritiene opportuno che, almeno per la prima applicazione della legge costituzionale, le elezioni del Senato si svolgano contestualmente a quella della Camera e dei consigli regionali e siano a suffragio universale.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/121 è respinto.

Previo parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente in votazione e respinti i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/122, 2.1000 (testo 2)/123, 2.1000 (testo 2)/124, 2.1000 (testo 2)/125, 2.1000 (testo 2)/126, 2.1000 (testo 2)/127, 2.1000 (testo 2)/128, 2.1000 (testo 2)/129, 2.1000 (testo 2)/130, 2.1000 (testo 2)/131, 2.1000 (testo 2)/132, 2.1000 (testo 2)/133, 2.1000 (testo 2)/134 e 2.1000 (testo 2)/135.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 2.1000 (testo 2)/136 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), risulta approvato il subemendamento 2.1000 (testo 2)/136 (testo 2).

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la PRESIDENTE propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,15.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, informa la Commissione di aver presentato un testo corretto dell'emendamento 2.1000 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) domanda chiarimenti sulla norma che prevede l'attribuzione dei seggi del Senato sulla base sia dei voti espressi sia della composizione dei consigli regionali.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che la disposizione fissa criteri per il legislatore

ordinario, in ordine alla definizione della legge elettorale per il Senato, tenuto conto, altresì, che i consigli regionali sono eletti con modalità differenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nell'evidenziare gli effetti che i premi di maggioranza determinano sulla composizione dei Consigli regionali, paventa il rischio che le forze minori possano non essere adeguatamente rappresentate nella seconda Camera.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur condividendo la *ratio* della norma, invita a valutarne l'incongruità e il carattere contraddittorio.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*), dopo aver osservato che l'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto) contiene norme generali, che dovranno trovare attuazione nella legislazione ordinaria, rileva che forse sarebbe stato sufficiente inserire, nella disposizione relativa all'attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato, un riferimento generale al principio di proporzionalità.
In ogni caso, la formulazione prescelta individua opportunamente criteri cui il legislatore ordinario si deve attenere. Peraltro, la legge che sarà approvata dovrà a sua volta contenere disposizioni generali e di principio per orientare la legislazione elettorale regionale.

La senatrice LO MORO (*PD*) si associa alle osservazioni del senatore Quagliariello, pronunciandosi favorevolmente sull'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che la riformulazione proposta non sembra apportare miglioramenti significativi.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che l'emendamento, nel definire criteri per orientare la legislazione elettorale ordinaria, è stato riformulato per garantire quanto più possibile il rispetto del principio di rappresentanza.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), rilevando che sarebbe allora più efficace un richiamo generale al principio di proporzionalità, come suggerito dal senatore Quagliariello, manifesta perplessità sull'uso della formula «voti espressi».

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, assicura che ulteriori approfondimenti potranno essere compiuti per l'esame in Assemblea.

Ad integrazione di quanto emerso nel dibattito, il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che non appare opportuno inserire in disposizioni costituzionali norme di dettaglio, in ragione della diversità delle singole modalità di elezione dei Consigli regionali. Sotto questo aspetto, infatti, una più efficace valutazione della reale incidenza dei premi di maggioranza, previsti nelle leggi elettorali regionali, potrà essere compiuta solo dal legislatore ordinario.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) preannuncia la non partecipazione al voto sull'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) conferma l'orientamento fortemente negativo sulla proposta.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), pur condividendo la *ratio* alla base della proposta, conferma la sua

decisione di non sottoscriverla.

Il senatore CRIMI (*M5S*), preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto).

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto) è accolto.

Sono quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.125, 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.244, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.266, 2.267, 2.268, 2.269, 2.270, 2.271, 2.272, 2.273, 2.274, 2.275, 2.276, 2.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298, 2.299, 2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311 e 2.313, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16 e 2.0.17.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, precedentemente accantonati.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in riferimento alle proposte, relative alla indennità parlamentare, valuta positivamente il contenuto dell'emendamento 7.28, di iniziativa della senatrice De Petris ed altri, ritenendo però opportuno inserire la norma non nel testo della Costituzione, ma in una disposizione finale. In vista di un approfondimento per l'Assemblea, invita pertanto al ritiro degli emendamenti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 7.16, il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento 7.17, il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 7.18. Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 e 7.30, mentre la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 7.25, 7.26, 7.27, 7.28 e 7.29.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 7.31.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 23.0.5, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 23.0.6 (testo 2), invitando in ogni caso i relatori ad un approfondimento per

l'esame in Assemblea, in ragione dell'assoluto rilievo del tema concernente l'elezione dei cosiddetti "membri laici" del Consiglio superiore della magistratura.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita i proponenti al ritiro di tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 32.1, 32.5, 32.7, 32.9, 32.16, 32.24, 32.28, 32.31, 32.35, 32.38, 32.39, 32.44, 32.46, 32.47, 32.48, 32.49, 32.51, 32.52, 32.55, 32.56, 32.57, 32.58, 32.59, 32.60, 32.62, 32.63, 32.64, 32.66, 32.68, 32.70, 32.71, 32.73, 32.74 e 32.77.
Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 32.4, 32.6, 32.13, 32.18,32.20, 32.23, 32.27, 32.30, 32.33, 32.34, 32.37, 32.42, 32.50, 32.53, 32.65, 32.67, 32.69, 32.72, 32.75 e 32.76.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 32.2. Ritira quindi l'emendamento 32.54.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento 32.3, mentre il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 32.8, 32.10, 32.21, 32.25, 32.36, 32.40 e 32.43.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira gli emendamenti 32.11 e 32.17, mentre il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 32.12, 32.14, 32.19, 32.26 e 32.29.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira gli emendamenti 32.22 e 32.45, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 32.32.

L'emendamento 32.15 decade per assenza del proponente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento, ad eccezione dell'emendamento 33.185, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di escludere l'applicazione delle disposizioni del Capo IV della legge costituzionale alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 33.185 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 33.5, 33.10, 33.20, 33.21, 33.24, 33.25, 33.26, 33.28, 33.32, 33.33, 33.36, 33.38, 33.39, 33.41, 33.42, 33.43, 33.44, 33.49, 33.50, 33.51, 33.56, 33.59, 33.64, 33.65, 33.67, 33.68, 33.69, 33.70, 33.71, 33.74, 33.75, 33.76, 33.80, 33.83, 33.84,

33.90, 33.91, 33.92, 33.93, 33.97, 33.98, 33.99, 33.100, 33.102, 33.103, 33.104, 33.105, 33.107, 33.109,
33.111, 33.113, 33.114, 33.115, 33.116, 33.117, 33.118, 33.119, 33.120, 33.121, 33.123, 33.124, 33.125, 33.126, 33.127, 33.128, 33.129, 33.131, 33.132, 33.135, 33.136, 33.137, 33.138, 33.139, 33.140, 33.141, 33.145, 33.147, 33.148, 33.149, 33.150, 33.151, 33.152, 33.153, 33.156, 33.158, 33.160, 33.161, 33.162, 33.163, 33.164, 33.165, 33.166, 33.167, 33.168, 33.169, 33.170, 33.173, 33.182, 33.184, 33.195, 33.196, 33.199 e 33.200.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 33.1, 33.9, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.18, 33.19, 33.22, 33.23, 33.27, 33.29, 33.30, 33.31, 33.34, 33.35, 33.37, 33.40, 33.45, 33.46, 33.47, 33.48, 33.52, 33.53, 33.54, 33.55, 33.57, 33.58, 33.60, 33.61, 33.62, 33.63, 33.66, 33.72, 33.73, 33.77, 33.78, 33.79, 33.81, 33.82, 33.85, 33.86, 33.87, 33.88, 33.89, 33.94, 33.95, 33.96, 33.101, 33.106, 33.108, 33.110, 33.112, 33.122, 33.130, 33.133, 33.134, 33.142, 33.143, 33.144, 33.146, 33.154, 33.155, 33.174 e 33.187.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 33.6, 33.11, 33.159, 33.171, 33.172, 33.175 e 33.181.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 33.8, mentre il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 33.3.

L'emendamento 33.2 decade per assenza del proponente.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira gli emendamenti 33.157, 33.177 e 33.194, mentre il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento 33.4.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 33.7. Ritira altresì gli emendamenti 33.178, 33.188, 33.189, 33.190, 33.191, 33.192 e 33.193.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 33.176. Fa propri e ritira gli emendamenti 33.179, 33.180, 33.186, 33.197, 33.201 e 33.0.1.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) ritira gli emendamenti 33.183 e 33.198.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.185 (testo 2) è accolto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) riformula l'emendamento 34.26 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 34.26 (testo 2), sul quale esprime un parere favorevole. Riformula, inoltre, l'emendamento 34.2000 in un nuovo testo, nel quale si dispone che, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta, definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento 34.26 (testo 2), sul quale si rimette alla Commissione. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 34.1000 e sull'emendamento della relatrice Finocchiaro 34.2000 (testo 2).

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 34.1, 34.4, 34.6, 34.10, 34.34, 34.11, 34.35, 34.36, 34.37, 34.38, 34.15, 34.39, 34.40, 34.41, 34.42, 34.43, 34.21, 34.28, 34.44, 34.45, 34.46 e 34.47.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 34.7, 34.8, 34.9, 34.12, 34.13, 34.14, 34.16, 34.17, 34.18, 34.19, 34.20, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.29, 34.30, 34.31 e 34.32.

L' emendamento 34.2 decade per assenza del proponente.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 34.3 e, dopo averli fatti propri, ritira gli emendamenti 34.27 e 34.0.1.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 34.5, mentre il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 34.33. Il senatore D'ALI' (*NCD*) ritira l'emendamento 34.0.2, auspicando che le rilevanti questioni sottese siano comunque discusse nel corso dell'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 34.1000 dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 34.1000/1, mentre il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira il subemendamento 34.1000/2.

L'emendamento 34.1000, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 34.26 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti in ordine al contenuto dell'emendamento 34.26 (testo 2).

Il senatore SPOSETTI (*PD*), primo firmatario della proposta, precisa che la stessa è volta a salvaguardare la posizione dei dipendenti delle amministrazioni delle Camere, prevedendo per i primi l'istituzione di un ruolo unico, con l'adozione di un unico statuto, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti. Vi è poi un'ulteriore disposizione in base alla quale le Camere, di comune accordo, regolano i contratti di lavoro alle dipendenze dei Gruppi parlamentari.

Con particolare riferimento alla sensibile questione dei dipendenti dei Gruppi parlamentari, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) rammenta l'esistenza di una situazione di incertezza normativa causata da una regolamentazione stratificata nel tempo numerosi provvedimenti interni. Ritiene pertanto necessario cogliere l'occasione per ridefinire in maniera compiuta il regime dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei Gruppi parlamentari, al fine di risolvere situazioni controverse ed evitare irragionevoli disparità di trattamento.

Il senatore CRIMI (*M5S*), mentre condivide la prima parte della proposta, relativa alle amministrazioni parlamentari, osserva che l'ultimo periodo potrebbe dar luogo a dubbi di natura interpretativa.

Nel comprendere le perplessità manifestate dalla senatrice De Petris e nel rammentare la particolare criticità delle questioni relative alla corretta definizione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei Gruppi parlamentari, il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) invita i relatori ad un approfondimento in ordine agli effetti che la riforma potrà produrre sullo *status* e sui diritti dei senatori delle precedenti legislature.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori, l'emendamento 34.26 (testo 2) è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 34.2000 (testo 2) della relatrice Finocchiaro.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 35.1, 35.3, 35.5, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15 e 35.16.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 35.2, 35.4, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.17, 35.18, 35.19 e 35.20.

Viene quindi posta in votazione e approvata la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato.

Si procede, quindi, alla votazione per conferire mandato ai relatori affinché riferiscano in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi ai relatori Finocchiaro e Calderoli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1429, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge costituzionale connessi, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429
Art. 2

2.1000 testo 2/31 testo 2

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*). *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "o provinciale".».

2.1000 testo 2/111 testo 2

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), *comma 01, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Fermo restando quanto stabilito dal comma 01-*bis*, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio.».

2.1000 testo 2/136 testo 2

PAOLO ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) *all'articolo 35, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente*:

"Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di ambedue le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34."».

2.1000 (testo 3 corretto)

FINOCCHIARO, *RELATRICE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio."».

Conseguentemente all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti commi:

«01. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in

mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

01-*bis*. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-*ter*. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.»;

c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

d) al comma 6, sopprimere le parole da: «e le elezioni dei senatori» *fino alla fine del comma;*

e) sopprimere i commi 7 e 8.

Art. 33

33.185 (testo 2)

ZELLER, LANIECE, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.».

Art. 34

34.26 (testo 2)

SPOSETTI, FEDELI, URAS, ZELLER, NACCARATO, VOLPI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, LIUZZI, D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.».

34.2000 (testo 2)

FINOCCHIARO, *RELATRICE*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.».

Coord.1

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *RELATORI*

Apportare le seguenti modifiche:

Art. 2

All'emendamento 2.1000 testo 2/136 testo 2, sostituire le parole: «e 34» *con le seguenti:* «, 33, comma 9, e 34, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione».

Art. 3

Trasformare il comma 6 dell'articolo 32 e l'articolo 3-bis*, introdotto dall'emendamento 3.0.38, rispettivamente nei commi 2 e 3 dell'articolo 3*-bis*, introdotto dall'emendamento 3.0.1001.*

Art. 8

Al comma 1, capoverso Art. 70, quarto comma, sostituire le parole: «sesto e decimo» *con le seguenti:* «quinto e nono».

Art. 10

All'emendamento 10.1000 (testo 2), capoverso Art. 72, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

Art. 12

Al comma 1, lettera d)*, primo capoverso, sostituire le parole:* «quarto comma» *con le seguenti:* «ultimo comma».

Art. 15

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere."».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 70, primo comma, introdotto dall'emendamento 8.1000, sopprimere le seguenti parole: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,».

Art. 26

All'emendamento 26.1000, secondo comma, sostituire la lettera u) *con la seguente:*

«*u)* disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;».

Art. 32

Al comma 9, sopprimere la lettera b) *e, alla lettera* c)*, dopo le parole:* «Camera dei deputati» *aggiungere le seguenti:* «. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere».

Art. 33

Ai commi 1 e 6 sostituire le parole: «terzo comma» *con le seguenti:* «sesto comma».

Art. 34

Al comma 2-ter*, introdotto dall'emendamento 11.0.1000, sostituire le parole:* «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale» *con le seguenti*: «dal termine di applicazione di cui all'articolo 35, comma 1, secondo periodo».

Collocare i commi 2-ter *e 2*-quater*, introdotti rispettivamente dagli emendamenti 11.0.1000 e 11.0.1000/54 testo 2, come commi aggiuntivi dell'articolo 33.*

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1395
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
Titolo breve: *revisione della Parte II della Costituzione*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 275 (ant.) 9 luglio 2014	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1427, S.1454 *Sull'ordine dei lavori (Il Presidente di Commissione riferisce sull'andamento dei lavori)*
	Dibattito connesso *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 15 luglio 2014 alle ore 13:00
N. 276 (pom.) 10 luglio 2014	**Dibattito connesso** *Sull'ordine dei lavori (Il Presidente di Commissione riferisce sull'andamento dei lavori)*
N. 277 (ant.) 14 luglio 2014	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale.
	Discussione generale Autorizzata la relazione orale. Autorizzata la relazione orale di minoranza. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.1429, testo della Commissione**. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 15 luglio 2014 alle ore 20:00
N. 278 (ant.) 15 luglio 2014	**Discussione generale**

N. 279 (pom.) 15 luglio 2014	**Discussione generale**
N. 280 (ant.) 16 luglio 2014	**Discussione generale**
N. 281 (pom.) 16 luglio 2014	**Discussione generale**
N. 282 (ant.) 17 luglio 2014	**Discussione generale**
N. 283 (pom.) 17 luglio 2014	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* **Discussione generale**
N. 284 (ant.) 21 luglio 2014	**Questioni procedurali** Proposto OdG di non passaggio all'esame degli articoli. **Discussione generale** *Repliche dei relatori e del Governo* Conclusa la discussione generale.
N. 285 (pom.) 21 luglio 2014	**Questioni procedurali** Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli. **Trattazione articoli** Esame art. *1 del ddl S.1429 testo della Commissione*.
N. 286 (ant.) 22 luglio 2014	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato* **Trattazione articoli** Esame art. *1 (ripresa esame) del ddl S.1429 testo della Commissione*.
N. 287 (pom.) 22 luglio 2014	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* **Trattazione articoli** Esame art. *1 (ripresa esame) del ddl S.1429 testo della Commissione*.
N. 288 (ant.) 23 luglio 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *1* .
N. 289 (pom.) 23 luglio 2014	**Dibattito connesso** *Sui criteri di ammissibilità delle richieste di votazione a scrutinio segreto in ordine agli emendamenti presentati agli articoli del ddl S.1429* **Dibattito connesso** *Sull'ordine dei lavori* **Trattazione articoli** Esame art. *1 (ripresa esame) del ddl S.1429 testo della Commissione (respinti emendamenti)*.
N. 290 (ant.) 24 luglio 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *1 (respinto emendamento)*.
N. 291 (pom.) 24 luglio 2014	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato*
N. 294 (ant.) 29 luglio 2014	**Dibattito connesso** *Sull'ordine dei lavori*

	Trattazione articoli Esame art. *1 (ripresa esame) S. 1429, testo della Commissione (approvato emendamento)*.
N. 295 (ant.) 30 luglio 2014	**Dibattito connesso** *Sul parere della Giunta per il Regolamento*
	Trattazione articoli Esame art. *1 (ripresa esame) del ddl S.1429 testo della Commissione (respinti emendamenti)*.
N. 296 (ant.) 31 luglio 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *1 (approvati emendamenti all'art. 1; respinti emendamenti aggiuntivi dopo l'art.1; accolto odg)* .
N. 297 (ant.) 1 agosto 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *2 (respinti emendamenti aggiuntivi dopo l'art. 1; respinti emendamenti all'art. 2; accolti odg)*.
N. 299 (pom.) 4 agosto 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *da 3 a 9 ed emendamenti aggiuntivi dopo l'art. 8 (approvato emendamento all'art. 6)*.
N. 300 (ant.) 5 agosto 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *da 10 a 20 (approvati emendamenti agli artt. 13 e 16; accantonati artt. 10, 11, 12, 15 e relativi emendamenti)*.
N. 301 (ant.) 6 agosto 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *da 21 a 31 (approvati emendamenti all'art. 30; accantonato emendamento all'art. 29; approvato odg)*.
N. 302 (ant.) 7 agosto 2014	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*
	Dibattito connesso *Sui lavori del Senato*
	Trattazione articoli Esame art. *10, 11, 12, 15 e 29 (precedentemente accantonati) e da 31 a 40 (approvati emendamenti agli artt. 10, 11, 12, 15, 29, 33, 38 e 39; approvato odg del relatore; accolti odg)*.
N. 303 (ant.) 8 agosto 2014	**Voto finale** Esito: **approvato in prima deliberazione** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da S.1429) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 183, contrari 0, astenuti 4, votanti 187, presenti 188.

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 275 (ant.) del 09/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

275a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 luglio.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare alla discussione dei disegni di legge di riforma costituzionale.

La Presidente della 1ª Commissione permanente, senatrice Finocchiaro, ha chiesto di parlare per riferire sui lavori della Commissione. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, la Commissione ultimerà entro oggi i propri lavori. Abbiamo completato l'esame complessivo del testo e dei diversi articoli. Restano da definire alcuni passaggi importanti nella redazione del testo da consegnare all'Aula, e dunque chiedo di poter avere un rinvio per ultimare i lavori in Commissione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, pongo qui una questione che, come lei sa, ho già posto direttamente a lei. Insieme con altri colleghi, ho posto la questione con una lettera scritta, e ovviamente ho espresso il mio pensiero e la mia proposta anche all'interno della Conferenza dei Capigruppo convocata nella giornata di ieri.

La relatrice in Commissione ha chiesto adesso di spostare a domani l'inizio della discussione generale sui disegni di legge di riforma costituzionale, dal momento che i lavori della Commissione non sono ancora conclusi. Io penso, signor Presidente, che tutti i senatori che compongono quest'Aula abbiano il diritto di poter esaminare il testo e di non doverlo fare questa notte, quando magari presumibilmente saranno finiti i lavori della Commissione, ed abbiano altresì il diritto di poter svolgere una valutazione che non può essere demandata solo e unicamente ai rappresentanti dei Gruppi all'interno della Commissione affari costituzionali, perché siamo di fronte ad un procedimento molto delicato. Questo non è un disegno di legge come gli altri, non è un decreto come gli altri: è una riforma costituzionale di ampia portata. Credo che ogni senatore abbia il diritto e il dovere - perché ognuno di noi è di fronte alla Costituzione - di poter valutare il testo nel merito e quindi di farsi una propria opinione, al fine di poter esprimere alla fine il proprio voto in modo libero e convinto (o non convinto). Per questo, signor Presidente, penso che ci voglia qualche giorno perché si possa valutare pienamente il testo.

Ritengo pertanto - questa è la mia proposta - che debba essere spostato a mercoledì della prossima settimana l'inizio della discussione generale, e le chiedo qui pubblicamente in Aula ovviamente un tempo congruo per la presentazione degli emendamenti, perché siamo di fronte ad un processo abbastanza complesso. Vorrei anche dire che i lavori della Commissione sono stati ritardati non perché siano in atto - come qualcuno magari pensa - operazioni ostruzionistiche, ma perché vi è una discussione che oggettivamente è molto complessa. Penso quindi che, a maggior ragione, l'Aula debba

avere tutto il tempo per poter esaminare il testo.

Altrimenti, per quanto riguarda il procedimento di riforma costituzionale, si rischia di fare operazioni che certamente non sono serie. Né penso sia giusto che i senatori si formino una loro opinione soltanto attraverso la lettura dei giornali, ma dovranno studiare l'effettivo testo che alla fine sarà licenziato dalla Commissione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e del senatore Buemi)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, mentre, in esecuzione di uno scellerato patto imposto dal Governo, buona parte della maggioranza e parte anche dell'opposizione, con l'esclusione del Gruppo che rappresento, sta procedendo allo stravolgimento della Costituzione, che prevede in ipotesi il futuro Senato come il simulacro di un ramo parlamentare, mentre dobbiamo apprendere dalla stampa che il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula sembrerebbe fissato per il prossimo martedì 15 luglio e mentre apprendiamo che in 1a Commissione alcuni emendamenti sono stati ritirati per essere proposti direttamente in Aula, si delinea un quadro che definire preoccupante, dal nostro punto di vista, è dire molto poco.

Reitero quindi quanto già sostenuto nella Conferenza dei Capogruppo e poc'anzi richiamato dalla senatrice De Petris, ovvero la necessità che comunque, in esito al lavoro della Commissione, sia non concesso, ma direi imposto un termine congruo per la fase emendativa d'Aula.

Abbiamo infatti tutti la piena consapevolezza che stiamo mettendo mano nella carne viva dell'impianto costituzionale, e questa fretta, che ci viene imposta e che viene imposta soprattutto ai membri della sua maggioranza dal «Grande Acceleratore», è inaccettabile e rimarrà nella storia di questo Paese se dovesse avere questo esito infausto. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zin)*.

Chiediamo pertanto un termine congruo, laddove dal nostro punto di vista «congruo» vuol dire quanto meno una settimana di tempo, per poter ragionare e capire come poter affrontare gli emendamenti che, ribadisco, ci viene detto saranno presentati direttamente in Aula.

A nostro modo di vedere, come reiteratamente richiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo e anche qui in Aula, questo tempo che il Senato è costretto a non impegnare nella giornata di oggi e - chissà, staremo a vedere - forse anche di domani, avrebbe dovuto essere impiegato in maniera più fruttuosa portando in Aula l'esame e la votazione del pacchetto dei disegni di legge sull'anticorruzione e il reato di falso in bilancio. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*. Noi ormai abbiamo la piena consapevolezza che questo non accade perché probabilmente interferisce con i patti oscuri, direi torbidi, non conosciuti del cosiddetto Patto del Nazareno *(Applausi dal Gruppo M5S),* sul quale si vuole crocifiggere la dignità di questa stessa Assemblea!

Pertanto, propongo la modifica del calendario affinché, signor Presidente, nella settimana prossima, dal 15 luglio in poi, sia inserita la discussione e votazione dei disegni di legge n. 19 e collegati, ricordando che in Commissione giustizia occorre solo la votazione degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore per poter licenziare il testo per l'Aula.

Non aggiungo altro, perché penso che la situazione sia chiara a tutti, fuori da ogni ipocrisia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, almeno fino ad oggi questo Senato c'è, e lei in qualità di presidente è anche il mio organo di garanzia, quindi il mio appello è rivolto sostanzialmente a lei.

Avrei gradito che il Presidente della Repubblica, nel momento in cui ci ingiunge di arrivare finalmente a queste riforme, avesse anche rivolto un appello affinché si rispettassero le procedure in quest'Aula, signor Presidente. E le procedure, come lei che ha calcato così valentemente le aule dei tribunali sa, alla fine sono anche sostanza.

Ricordo, signor Presidente, che abbiamo presentato a lei, in qualità di presidente della Giunta per il

Regolamento, un esposto - ed è il caso che i senatori lo sappiano - sulla rimozione del senatore Mario Mauro. In quell'esposto abbiamo formulato una nostra opinione ritenendo - com'è stato sostenuto dai giuristi che ci hanno aiutato - che la Commissione affari costituzionali è una Commissione perfetta, il che vuol dire che, se il senatore Mauro è stato rimosso e a quel posto dovrebbe ritornare, tutti gli atti adottati dalla Commissione sino ad oggi sono nulli.

Noi vorremmo una risposta - che attendiamo - dalla Giunta per il Regolamento prima che in Aula si proceda con l'esame della riforma che è all'ordine del giorno. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

A questo proposito, signor Presidente, sono dunque a chiederle ancora una volta un rinvio, così da poter conoscere, prima di procedere, la decisione della Giunta per il Regolamento sull'esposto che abbiamo presentato. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bignami e Mussini)*.

*SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che siano da condividere le riflessioni svolte dai colleghi che sono intervenuti prima di me, e questo non lo credo per la verità soltanto io, ma tutti, o quasi tutti, i senatori presenti in quest'Aula, oltre alla gran parte dei cittadini italiani.

Tra poco dovremmo avviare all'interno di quest'Aula la discussione sulle riforme - ma spero che sia rinviata di qualche giorno, per avere la possibilità di svolgere una riflessione più attenta - che resteranno nella storia e che sicuramente peseranno, non soltanto su di noi, in qualità di rappresentanti del popolo in questo momento, ma anche sul futuro dei nostri figli. Credo quindi - lo ripeto - che le riflessioni sviluppate dai colleghi intervenuti prima di me siano riflessioni di buonsenso, che dovrebbero essere ascoltate, recepite e conseguentemente poste in atto.

Ciò significa prenderci qualche giorno di tempo, riflettere con grande attenzione e incominciare ad assumere un atteggiamento di rispetto nei confronti dei parlamentari, perché i senatori presenti all'interno di quest'Aula non fanno i propri interessi personali, ma quelli di tutti i cittadini, e un giorno in più sicuramente, caro rappresentante del Governo, potrebbe essere utile per sviluppare un ragionamento molto più equilibrato e molto più serio, così da non doverci pentire un giorno delle scelte che stiamo facendo o che faremo tra qualche giorno in quest'Aula.

Pertanto la nostra riflessione non è soltanto a tutela di coloro che parlano - o di colui che parla - ma è una riflessione che andrà sicuramente a tutelare tutti coloro i quali con grande forza stanno accelerando la riforma, un'accelerazione che spesso non viene ponderata nel giusto modo, come invece dovrebbe essere.

Con grande forza mi rivolgo dunque a lei, signor Presidente del Senato, e a lei, signor rappresentante del Governo, perché siamo convinti che sia necessario riflettere con grande attenzione: le riforme vanno fatte, ma con criterio, nell'interesse della collettività e del popolo che noi rappresentiamo. Non c'è l'urgenza di mettere in atto qualcosa che domani potrebbe essere, non soltanto inutile, ma compromettente per la democrazia del nostro Paese.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, ogniqualvolta ho visto considerare con leggerezza superabili le procedure, alla fine del procedimento c'era qualcosa che non andava bene.

Questa riforma è stata approcciata da gran parte della maggioranza in modo agonistico. Si è ritenuto e si ritiene che bisogna farla, che bisogna far presto e che bisogna fare le riforme. Ovviamente è importante per tutti quali riforme si fanno, come queste vengono fatte e a che cosa siano funzionali.

Il nostro impianto istituzionale ha più di sessant'anni e, in un modo o nell'altro, ci ha fatto progredire fino ad oggi. Quello che noi ambiremmo a fare, tenendo conto di quelli che sono i lavori in Commissione, è un nuovo impianto istituzionale; non è una revisione periferica, né un aggiustamento della Costituzione, ma, lo ripeto, è un nuovo impianto istituzionale.

Mi sono reso conto in Commissione - lavorandoci tutti i giorni - quanto sia importante l'analisi del testo per capirne le implicazioni, perché ogni modifica comporta delle modifiche non scritte, non facilmente intelligibili. A questo punto, mi chiedo come possa ogni componente di quest'Assemblea svolgere l'analisi dovuta per il suo ruolo senza avere il tempo minimo per effettuare un esame che non si limiti ad una lettura attenta, ma che preveda anche l'analisi di quanto non scritto ed implicato da quanto scritto.

Per tale motivo, signor Presidente, insieme ad altri colleghi, le ho chiesto, nella sua funzione di garante dei lavori dell'Assemblea del Senato e di garante delle minoranze presenti in quest'Aula, di concedere più tempo a questa stessa Assemblea per svolgere un'analisi preliminare, prima quindi dell'avvio della discussione del testo licenziato dalla Commissione.

Per questo, le rinnovo tale richiesta. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-SEL)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la richiesta avanzata dalla presidente Finocchiaro interviene questa mattina in seguito alla Conferenza dei Capigruppo che si è svolta ieri: proprio perché non è stato possibile - tecnicamente parlando - stabilire in quella sede di rinviare di un giorno la calendarizzazione in Aula dei disegni di legge di riforma costituzionale, è stato giustamente deciso di discuterne oggi, in Aula, alla presenza di tutti i senatori.

Il problema posto ieri dalla presidente Finocchiaro era di economia dei lavori: i componenti della 1a Commissione - me compreso - hanno lavorato in questi giorni e ieri pomeriggio hanno capito come fosse assolutamente impossibile, oltre che improbabile, concludere la discussione in Commissione ieri sera, tanto da consentire la calendarizzazione dei provvedimenti in Aula per la seduta di oggi.

Quindi, in questo momento ci troviamo a discutere dello slittamento di un giorno - questa è la richiesta - per verificare se, nel corso della giornata di oggi, sia possibile andare avanti sui tanti problemi importanti che sono ancora sul tappeto, tenuto conto che i nodi più grandi di questo processo di revisione costituzionale erano stati accantonati proprio per consentire di risolvere prima i problemi collaterali e poi entrare nel vero merito delle problematiche che in questi giorni devono essere affrontate.

Tutto sommato, tale metodo mi sembra condivisibile, ma ha bisogno del suo tempo. Fondamentalmente questa mattina dobbiamo decidere di non calendarizzare oggi i provvedimenti in Aula, per consentire alla Conferenza dei Capigruppo, che si terrà immediatamente dopo, di verificare quali siano i tempi reali, autentici, di cui si ha bisogno.

Signor Presidente, credo che in questo senso si possa accogliere la richiesta della presidente Finocchiaro, perché non si possono calendarizzare oggi i disegni di legge di riforma costituzionale visto che ieri non sono stati conclusi i lavori in Commissione, e pertanto consentire alla Conferenza dei Capigruppo di determinare successivamente un calendario, nella perfetta economia dei lavori, esattamente in linea con quanto evidenziato in alcuni interventi svolti.

Aggiungo, in conclusione, che l'intervento del senatore Scilipoti, nella sua legittimità, non rappresenta l'opinione del Gruppo che ho, purtroppo o per fortuna, l'onore e l'onere di rappresentare, e quindi ritengo di dover consegnare a lei e all'Assemblea del Senato il sentimento e il convincimento del Gruppo che in questa sede rappresento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, credo che l'obiettivo di condurre all'esame dell'Assemblea i disegni di legge di riforma costituzionale debba essere perseguito proprio per la rilevanza degli stessi provvedimenti. L'Aula appare il luogo più idoneo nel quale approfondire aspetti che in sede di Commissione pure sono stati considerati, ma che possono essere ancor più e ancor meglio esaminati e deliberati con il pieno coinvolgimento dei componenti dell'Assemblea.

Ciò di cui si discute, come ricordava poco fa il senatore Romani, è il posticipo di una giornata. Credo

che questo posticipo possa essere consentito proprio affinché si completi l'*iter* dei lavori in seno alla Commissione, tenuto anche conto dell'assenza del collega Calderoli, al quale rivolgiamo - credo tutti concordemente - un nostro affettuoso saluto beneaugurante. *(Applausi)*.

Tuttavia, ribadisco che le riforme, a nostre avviso, devono essere realizzate. Questo Paese non può permettersi ancora troppo a lungo il rinvio di una riforma dello Stato quale si realizza attraverso non soltanto la modifica del processo decisionale del suo tradizionale bicameralismo perfetto, ma anche attraverso la modifica del rapporto fra lo Stato, le Regioni, i Comuni e il superamento di quell'albero storto del federalismo i cui limiti abbiamo insieme più volte considerato.

Procediamo, quindi, nei termini ipotizzati (almeno, a nostro avviso, così dovremmo fare) e consentiamo all'Aula un lavoro approfondito, nel rispetto anche dell'autonomia dei singoli parlamentari, ciascuno dei quali avrà modo di esprimere fino in fondo le proprie convinzioni, e poi con una decisione sovrana, dell'Aula intera. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, nella riunione dei Presidenti dei Gruppi di ieri si è deciso, nella impossibilità di assumere una decisione unanime, di presentare all'Aula, visto che il programma prevedeva la discussione del disegno di legge di riforma costituzionale con la formula «ove concluso», quanto nel frattempo consustanziavano i lavori della Commissione, per poi riunire nuovamente la Conferenza dei Capigruppo.

Gli interventi testé tenuti da autorevoli Presidenti di Gruppo mi consentono di prendere la parola, in maniera conforme a quanto già fatto in Conferenza dei Capigruppo ieri pomeriggio, e di rinnovare, adeguatamente agli auspici degli altri autorevoli Presidenti di Gruppo, l'invito al Governo, incoraggiato a ciò da quello che poc'anzi l'onorevole Bersani ha detto in televisione, e cioè che le riforme non sono un risultato, quasi uno scalpo indiano da portare alla riunione europea del prossimo 16 luglio. Così come non era uno scalpo da portare alla riunione di apertura del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo quando il presidente Zanda ci chiese, e a maggioranza ottenne, che il disegno di legge fosse già calendarizzato per il 3. Quindi abbiamo visto una successione di forzate calendarizzazioni: il 3, l'8, il 9, forse il 10 o, chissà, anche il 15 luglio.

Non c'è un precedente nelle discussioni sui disegni di legge di riforma costituzionale. Ho già ricordato ieri che precedentemente, nell'inverno del 2004, la discussione sulla riforma costituzionale impegnò quest'Aula dal 22 gennaio al 26 marzo; e soltanto l'11 marzo una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a maggioranza, decise che il disegno avrebbe dovuto essere calendarizzato per il 26 marzo di quell'anno. Ho ricordato in Conferenza dei Capigruppo che il presidente Angius sottolineò, con l'autorevolezza che gli derivava dall'essere presidente del più grande Gruppo di opposizione, oltre che con la sua autorevolezza personale, che non c'erano precedenti nella storia repubblicana.

Oggi non soltanto stiamo violando quei precedenti, ma stiamo ogni volta, settimana dopo settimana, cercando di portare in Assemblea un disegno di legge che dovrebbe essere meglio meditato e più accortamente puntualizzato. Se si volesse fare diversamente, si potrebbe riprendere il disegno di legge già esitato, cioè la riforma costituzionale del 2004, perché, per quello che oggi ho sentito dal presidente Bersani, andrebbe benissimo, invece che continuare a discutere del sesso degli angeli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Anche perché quello che si preannunzia - e cominciamolo a dire in quest'Aula, senza tanti infingimenti - è che quello che noi non abbiamo avuto il coraggio di fare lo faranno alla Camera i deputati. Infatti, contemporaneamente all'autoregolamentazione suicida di quest'Aula, si verrà a discutere della legge elettorale e, in quel caso, si dovrà discutere necessariamente di una legge elettorale che assegna a una Camera la possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato, la Corte costituzionale, di fare di tutto e di più, senza che ci sia nessun controllo da parte degli eletti del popolo, perché quelli non saranno eletti ma, con questa legge elettorale, saranno dei nominati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Ma allora di cosa parliamo? Parliamo di cose un po' più serie! In quest'Aula dovremmo parlare più attentamente - e la 1ª Commissione lo sta già facendo, con l'autorevole guida della presidente Finocchiaro - di una cosa che è non una riforma quale che sia, ma è il futuro di questo Paese, la nuova forma di democrazia dello Stato; non è qualcosa da inserire, «ove conclusa», una settimana dopo l'altra, all'ordine del giorno di quest'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi GAL, FI-PdL XVII e M5S e dei senatori Bruni e Compagna)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, su alcune considerazioni che le sono state esposte dal sottoscritto e da altri colleghi per iscritto non ci ritorno. Vorrei semplicemente che mi si rispondesse a questi interrogativi: noi stiamo discutendo di una legge ordinaria, o ci avviamo a discutere della modifica sostanziale del patto fondante dalla nostra democrazia? Noi abbiamo tempi definiti, perché derivano da impegni internazionali o da impellenze inderogabili, oppure vogliamo semplicemente soddisfare un'esigenza di programmazione parlamentare?

L'una e l'altra questione mi fanno ritenere - e vorrei risposte in questo senso - che non è un giorno in più o un giorno in meno che risolve il problema. Invece, esaminando il comportamento di queste Aule nell'arco dei decenni, a partire dalla prima riunione dell'Assemblea costituente e della Commissione dei settantacinque, leggo dagli atti parlamentari che i tempi che sono intercorsi tra la conclusione dei lavori in Commissione e l'avvio dei lavori in Aula sono stati congrui, ragionevoli e hanno consentito la riflessione dei parlamentari rispetto a un atto definito dalla Commissione stessa. I parlamentari, infatti, a conclusione dei lavori della Commissione dei settantacinque, hanno ragionato rispetto all'impianto complessivo della Costituzione e alle sue eventuali modifiche da apportare in Aula.

Lo diceva già il collega Campanella: la Costituzione non può essere modificata spiluccando le foglie come un carciofo: la Costituzione è un impianto che si regge con pesi e contrappesi, con equilibri ragionati, con effetti non espliciti, ma reali, che si producono nella democrazia di un Paese e in particolare nel nostro che, a quanto pare, piega le regole secondo le convenienze; in quest'Aula io l'ho già detto ripetutamente, riferendomi anche a vicende personali, che hanno cambiato la prospettiva politica di questa legislatura.

Le chiedo allora, signor Presidente, che sia consentito a questo Parlamento, a quest'Assemblea del Senato, di poter ragionare in maniera pacata e compiuta su quello che può essere il destino di questo Paese, e non sono certamente le impellenze feriali a preoccuparci, tanto meno le scadenze europee del 16, che vengono sicuramente superate in mancanza di un atto conclusivo serio. I nostri corrispettivi governanti europei, infatti, non si accontenteranno della licenza, ottenuta in questi termini, di una Commissione parlamentare per ritenere il processo di revisione costituzionale concluso. Credo che non siamo neanche all'inizio, signor Presidente.

Prescindendo dal merito, di cui discuteremo ampiamente, per ben due volte in quest'Assemblea così come in quella della Camera, credo debbano essere comunque garantiti i tempi necessari per una riflessione seria all'interno di quest'Aula e anche fuori, in relazione all'opinione pubblica, al dibattito che ci deve essere sui *media* e anche alle riflessioni interne di organizzazioni politiche che, piccole e grandi che siano, come si evidenzia, non sono certamente dei graniti monolitici. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto-ILC e Misto)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei rassicurare i colleghi che il senatore Calderoli sta bene e scalpita per tornare in Aula. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Questo ci fa piacere.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Quindi, lo attendiamo a braccia aperte, con i dovuti tempi, perché è giusto che ognuno si prenda i tempi necessari per guarire al meglio ed essere in forma per questo percorso importante delle riforme costituzionali.

Mi dispiace che il Ministro non sia presente, ma siamo abituati, vista l'ultima volta, quando il presidente Renzi ha fatto finta di venire in Aula per poi andare a vedere la partita. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-ILC e Misto e del senatore Rossi Maurizio)*. Glielo ricorderemo fino a che non ritornerà in quest'Aula. Comunque sia, non importa, va bene ugualmente; andiamo avanti così.

Dicevamo che le riforme costituzionali sono un processo importante: sono gli atti fondamentali di questo Paese. In questo momento due sono le proposte sul tavolo: posticipare il dibattito e iniziarlo da domani oppure posticiparlo di una settimana. Condividiamo eventualmente entrambe, perché ci vuole tempo, perché è necessario capire esattamente, ed è giusto che tutti i colleghi senatori abbiano la possibilità di analizzare tutto quello che c'è sul tavolo in questo momento. Tuttavia, al Governo vorremmo ricordare che, sebbene le riforme sono importanti, sono altrettanto importanti altri provvedimenti che nelle prossime settimane arriveranno in quest'Aula; mi riferisco alla delega lavoro e al decreto-legge competitività, che in questo momento sono in discussione alla Camera dei deputati. Si tratta di argomenti che interessano realmente i cittadini *(Applausi del senatore Candiani),* che gli italiani aspettano da tempo per far ripartire l'economia e per vedere concretizzarsi quelle famose promesse che il presidente Renzi aveva fatto. Ebbene, noi auspichiamo che il Governo non arrivi in Aula dicendoci che non c'è tempo e quindi ponendo la questione di fiducia. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-ILC e Misto)*.

Quello che chiediamo è un dibattito sulle riforme costituzionali ma anche sui temi concreti che interessano alla gente; in caso contrario vuol dire che non ci siamo, vuol dire che si sta perdendo tempo e che non c'è una programmazione. Quello che chiediamo è una programmazione per permettere ad un ramo del Parlamento, legittimamente eletto dai cittadini - ahimè, presidente Renzi - di poter lavorare nel migliore dei modi. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-ILC e Misto)*.

CORSINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto prendo la parola a titolo personale per esporre una posizione che per il momento non entrerà nel merito della discussione che riguarda il testo del processo di riforma costituzionale.

Io, come al solito, apprezzo la pacatezza e la capacità argomentativa del collega Romani. Tuttavia, credo che discutere in ordine alla possibilità di rinviare a domani in realtà non significhi proporre una discussione posticipata, perché questo evidentemente è il frutto di una condizione necessitata. Mentre intendo ribadire il massimo rispetto nei confronti della presidente Finocchiaro e del collega Calderoli - anch'io mi associo all'augurio per le sue condizioni di salute - e mentre ribadisco il rispetto dei lavori dei colleghi che hanno intensamente lavorato in Commissione, trovo quindi fondate le argomentazioni di taluni colleghi che sottolineano la necessità che l'Assemblea possa avere tutto il tempo disponibile per una valutazione seria e ponderata dei testi che saranno licenziati dal lavoro della Commissione.

Voglio inoltre sottolineare che non c'è alcuna volontà dilatoria. Sono anch'io convinto che il processo di riforma costituzionale debba essere portato a compimento e credo in tempi assolutamente congrui, ma ritengo fondata e ragionevole la richiesta che molti colleghi hanno sollevato in ordine alla necessità di poter disporre di un tempo congruo al fine di valutare i testi e poter promuovere un giudizio consapevole in ordine alle scelte che dovranno essere compiute.

Per cui vorrei appellarmi al suo senso di responsabilità e anche alla sua saggezza, signor Presidente, anche in relazione alla richiesta che con alcuni colleghi le abbiamo avanzato di fare in modo che l'Assemblea possa disporre di un tempo congruo: un tempo la cui dilatazione lei stesso potrà valutare e proporre.

Peraltro, e ribadisco che parlo a titolo personale, da parte mia c'è la più ampia disponibilità ad un lavoro accelerato e intenso, allorquando si procederà alla discussione generale e successivamente si passerà alle votazioni. Si possono intensificare le sedute della settimana prossima, protrarle anche in orario notturno e si può anticipare a lunedì la data per la discussione generale. Ma non voglio qui entrare nel merito di una proposta, la cui definizione affido, signor Presidente, alla sua responsabilità e

alla sua scelta. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Di Maggio)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, credo necessario aggiungere due parole anche a nome del Gruppo del Partito Democratico. La seduta di questa mattina è iniziata con una comunicazione e un intervento obbligato della Presidente della Commissione affari costituzionali.

Il nostro calendario, approvato in Capigruppo e confermato dall'Aula, prevedeva questa mattina l'inizio della discussione sulla riforma costituzionale. La Presidente della 1ª Commissione, rilevando che il calendario aveva previsto, come doveroso, che la nostra discussione sarebbe iniziata soltanto ove i lavori della Commissione fossero stati conclusi, ha comunicato all'Aula che i lavori saranno conclusi nella giornata di oggi e quindi ha chiesto, in coerenza con il calendario già approvato dalla Capigruppo e dall'Aula, che l'inizio della discussione d'Aula potesse iniziare domani e non questa mattina.

È una constatazione elementare e non avrei preso la parola per farla, se non ci fosse stato il dibattito seguito all'intervento della presidente Finocchiaro, che naturalmente rispetto, ma che per il suo svolgimento sembrava quasi dovessimo commentare la decisione di un nuovo calendario, che non c'è stata, perché non c'è stata Conferenza dei Capigruppo e nulla è mutato. Non avrei preso la parola per queste elementari considerazioni, se non avessi ascoltato degli argomenti che francamente non condivido.

Vorrei quindi soffermarmi su alcuni punti. Innanzitutto, se ci sono delle leggi per le quali, per dettato costituzionale non si può, per loro natura, avere fretta nell'esame del Parlamento, queste sono le leggi di modifica della Costituzione, tanto è vero che il dettato costituzionale prevede addirittura quattro letture: abbiamo veramente tutto il tempo per pensare, riflettere e ripensare. Abbiamo questo provvedimento al nostro esame dal mese di aprile. La discussione in Commissione è stata molto ampia e profonda; tutti i colleghi interessati, compresi quelli che sono intervenuti questa mattina, hanno avuto la possibilità - di cui, immagino, abbiano usufruito - di seguire i lavori seduta per seduta. I lavori sono nella fase finale della Commissione e debbono, a questo punto, Presidente, essere coordinati con un calendario d'Aula che io vorrei tutti avessimo presente. Sul calendario d'Aula delle prossime settimane pesa infatti anche la nostra responsabilità. Abbiamo quattro decreti-legge da approvare; vi sono poi la legge di modifica costituzionale, due norme europee importantissime e la delega lavoro. Sono provvedimenti che vanno armonizzati nei tempi e nei modi.

Per richiamare l'attenzione dei colleghi che stamattina sono intervenuti ricordando il rispetto delle regole, vorrei ricordare che il nostro Regolamento prevede una precisa procedura per calendarizzare i lavori dell'Aula. La procedura è stata fin qui seguita e sono certo, Presidente, che lei sarà garante di questa procedura anche nel prossimo e nell'immediato futuro e quindi sarà la Capigruppo che deciderà il calendario secondo le opportunità, le necessità e le valutazioni politiche ed istituzionali che ciascun Gruppo apporterà nella Conferenza dei Capigruppo, e l'Aula avrà la possibilità, come ha sempre avuto anche in questa legislatura e nelle precedenti, di acconsentire o di correggere le decisioni della Capigruppo.

Pertanto, in assoluta consonanza con chi lo ha richiesto, credo che faremmo bene a seguire in modo diligente le procedure che il nostro Regolamento prevede. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non essendoci altri interventi sul tema, convoco la Conferenza dei Capigruppo fra trenta minuti.

La seduta è sospesa, e riprenderà al termine della riunione dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 12,08).

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16,30, sarà incardinato - ove concluso dalla Commissione - il disegno di legge di riforma costituzionale con lo svolgimento delle relazioni. La discussione proseguirà nella giornata di lunedì 14 luglio dalle ore 11 alle ore 22, senza interruzione, e quindi nei giorni successivi fino a giovedì 17 luglio. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 13 di martedì 15 luglio.

Si ricorda che la mattina di venerdì 18 luglio l'Aula del Senato sarà impegnata per i lavori della Conferenza COSAC.

Nella settimana dal 21 al 25 luglio, con sedute a partire dal pomeriggio di lunedì 21, saranno esaminati il decreto-legge in materia di competitività e, ove approvato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge in materia di cultura e turismo, per i quali si è proceduto alla ripartizione dei tempi fra i Gruppi. Per consentire la conclusione dei due provvedimenti, la seduta pomeridiana di giovedì 24 e quella antimeridiana di venerdì 25 non prevedono orario di chiusura.

Si ricorda che il Parlamento in seduta comune è convocato domani alle ore 13,30 per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Si svolgerà un'unica chiama, che inizierà dai senatori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio 2014:

Giovedì	10	luglio	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Ove concluso dalla Commissione)* ***(Svolgimento relazioni)***

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 10 luglio, alle ore 13,30, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi i senatori.

Lunedì	14	luglio	ant.	h. 11-22	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Martedì	15	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-21	
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-21	
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 15	

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi (Riforma costituzionale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di martedì 15 luglio.

Nella mattinata di venerdì 18 luglio l'Aula del Senato sarà impegnata nella riunione della Conferenza delle Commissioni specializzate per gli affari dell'Unione europea (COSAC).

Lunedì	21	luglio	pom.	h. 16,30-20,30	- Disegno di legge n. 1541 - Decreto-legge n. 91, competitività *(Voto finale entro il 25 luglio) (Scade il 23 agosto)* - Disegno di legge n. .... - Decreto-legge n. 83, cultura e

Martedì	22	"	ant.	h. 9,30-13,30	turismo *(Scade il 30 luglio) (Ove approvato dalla Camera dei deputati)*
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	24	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	
Venerdì	25	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1541 (Decreto-legge n. 91, competitività) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 14 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 83, cultura e turismo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1541
(Decreto-legge n. 91, competitività)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		43'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 83, cultura e turismo)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, è evidente a tutti che la discussione che c'è stata, anche prima della riunione dei Capigruppo, e le prese di posizione e gli interventi di molti senatori circa la necessità di poter esaminare quello che sarà il testo finale che produrrà la Commissione affari costituzionali e quindi il diritto dei singoli senatori e il diritto delle minoranze di poter avere tutto il tempo, il minimo necessario, per esaminare tutti gli aspetti di questa riforma costituzionale, tutto questo non è stato preso assolutamente in considerazione. E le dico che ciò è stato fatto, signor Presidente, anche conculcando pesantemente i diritti delle minoranze. Chi un tempo strillava in quest'Aula, quando c'è stata la riforma costituzionale di Berlusconi, contro l'accelerazione dei tempi e contro il fatto che non venivano rispettati i diritti dell'opposizione, delle minoranze e dei singoli evidentemente ha dimenticato totalmente quello che affermava allora.
Renzi si è dato un suo calendario, in modo da poter andare a sbandierare il prossimo 16 luglio, alla prima riunione europea del semestre italiano, che ci sarà la prima riforma strutturale, che ha preso avvio qui in Senato, e ciò ancora una volta per finalità puramente esterne a quest'Aula e alle esigenze della democrazia, prescindendo dalla necessità di esaminare con serietà le conseguenze e i contenuti di questa riforma costituzionale.
In nome di questa accelerazione - penso, tra l'altro, che siano pochissimi in quest'Aula a conoscere l'emendamento presentato ieri sera - si stabilisce un calendario che fissa, tra le altre cose, il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di martedì 15 luglio, così come lei ha annunciato, Presidente.
PRESIDENTE. Il termine è fissato per le ore 13.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Grazie di averci concesso un'ora in più, Presidente, siamo commossi.
PRESIDENTE. Era per precisare, non è una concessione che faccio adesso.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, stabilire per giovedì l'avvio della discussione generale sulle riforme - tra l'altro, con molta probabilità, giovedì mattina la Commissione affari costituzionali continuerà ancora a lavorare, oltre al fatto che il Parlamento in seduta comune è convocato per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura - comporterà che chiunque vorrà presentare una relazione di minoranza non avrà neanche il tempo materiale di scriverla.
Si è voluto forzare, dunque, nonostante in seno alla Conferenza dei Capigruppo siano state espresse - anche da parte di altri Gruppi - opinioni diverse. Si è preferito fare questa operazione di accelerazione quando - come del resto sia noi che il Capogruppo del Movimento 5 Stelle avevamo proposto - sia giovedì che lunedì si poteva cominciare ad esaminare quei provvedimenti la cui discussione invece si rinvia. Evidentemente il Governo sbandiera il tema dell'anticorruzione, ma poi, alla prova dei fatti, di questo non vuol sentire parlare, visto che c'erano tutti i tempi per cominciare la prossima settimana.
Analogo discorso si può fare per il decreto-legge in materia di competitività: è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 14 luglio, per cui tranquillamente l'esame dell'Aula poteva iniziare la prossima settimana.
La mia proposta - non mi sembrava peraltro un'ipotesi così dilatoria - era di iniziare mercoledì la discussione della riforma costituzionale, così da avere un tempo minimo per poter fare i necessari approfondimenti.
Ripropongo quindi un calendario dei lavori alternativo, che prevede lunedì 14 l'inizio della discussione generale sul provvedimento in materia di anticorruzione e, a questo punto, l'avvio dell'esame delle

riforme costituzionali mercoledì 16, prevedendo uno slittamento del termine di presentazione degli emendamenti a martedì 22.

Signor Presidente, dico sempre che c'è un grave errore nel nostro modo di procedere, quello cioè di pensare che, attraverso le operazioni di accelerazione, si riesca a fare un lavoro serio per il Paese. Come lei sa, Presidente, ci sono precedenti di altre riforme costituzionali fatte con forzature e con accelerazioni che non hanno portato bene a questo Paese, tant'è che, per esempio, sul Titolo V si interviene di nuovo e tutti quanti oggi dicono che fu un errore: adesso si sta continuando sulla stessa strada.

Vorrei ricordare che è stato introdotto, all'articolo 81 della Costituzione, il pareggio di bilancio. Adesso, anche rispetto a quello, tutti affermano che si è trattato di un gravissimo errore e che forse occorreva avere più tempo per riflettere. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*. In questo modo, stiamo seguendo la stessa strada e, signor Presidente, ciò non porterà bene al Paese, che ha certamente bisogno di riforme strutturali, ma ha l'esigenza di riforme che diano risposte chiare al grande disagio sociale, ai problemi del lavoro e della disoccupazione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*. Credo sia questo ciò che voleva l'Unione europea!

Ve ne assumerete ancora una volta la responsabilità. Mi dispiace, signor Presidente, ricordare che tutti i senatori e tutti i deputati, quando si insediano, giurano sulla Costituzione. Vorrei ricordare loro che ognuno di noi è stato eletto su quella Costituzione e innanzitutto a quella Costituzione deve essere fedele, e non alla disciplina di Gruppo o alla dittatura di un *premier*. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC, Misto e del senatore Di Maggio)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, sappiamo già che rimarremo inascoltati e che il calendario alternativo che stiamo per proporre non sarà supportato neanche lontanamente dalla maggioranza dei membri del Senato. Anche questo rimarrà nei Resoconti del Senato e nella storia per coloro che vorranno e potranno giudicare in futuro chi ha veramente cercato di sventare il pericolo che noi stiamo paventando da tempo, cioè quello di una deriva autoritaria del sistema democratico del Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-SEL e Misto)*.

Sappiamo di essere minoranza, opposizione, e svolgiamo il nostro lavoro come sempre pragmaticamente, nella massima libertà, a differenza di chi oggi, come ieri e sicuramente anche domani, ci vuole dipingere nella maniera ben nota dal sistema mediatico e politico. Oggi noi rivendichiamo ancora una volta la massima libertà di dire no al progetto nefasto del grande acceleratore e di chi si sottopone ad esso, magari per interessi di carrierismo personale.

Ciò detto, signor Presidente, il calendario che noi sottoponiamo al voto dell'Assemblea prevede che la prossima settimana, dalla seduta antimeridiana di lunedì 14 luglio, venga esaminato il pacchetto dei provvedimenti sull'anticorruzione (il disegno di legge n. 19 e collegati). *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*. Infatti, mentre continuiamo ad assistere quotidianamente a sentenze di condanna, ovvero a provvedimenti di misure cautelari o di arresti, nei confronti di questa classe politica, stiamo ancora perdendo tempo. E ciò - ricordiamolo - anche a causa del Governo: l'Esecutivo infatti ci ha fatto perdere almeno due mesi di tempo nel licenziare le misure anticorruzione. Abbiamo anche appreso, non senza sorpresa, che la seduta della 2a Commissione permanente, già convocata per oggi, è stata sconvocata; sarà convocata nuovamente domani, ma in sede di Ufficio di Presidenza. Come Gruppo del Movimento 5 Stelle, saremo irremovibili affinché il calendario dei lavori di quella Commissione preveda subito la votazione degli emendamenti e quindi il licenziamento del disegno di legge n. 19 e collegati.

La proposta di modifica del calendario prevede, dunque, l'inserimento nella prossima settimana dell'esame dei disegni di legge in materia di corruzione e l'anticipo della discussione del decreto-legge competitività, per il quale il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà lunedì 14 luglio. Quindi, la settimana prossima potrebbe essere fruttuosamente impiegata per esaminare i disegni di legge in materia di anticorruzione e per il decreto-legge competitività, facendo così slittare alla

settimana successiva, che inizia da lunedì 21 luglio, l'esame della riforma costituzione del Senato, che noi riteniamo nefasta. In tal modo, si garantirebbe quel tempo di decantazione e di analisi del testo che sarà licenziato, con gli emendamenti che ad oggi non sono ancora conosciuti dai componenti della 1a Commissione.

Chiedo, dunque, che sia messa ai voti questa proposta di calendario. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, credo che il vecchio adagio che recita che in politica le modalità depongono per i fini si attagli a questa situazione.

Fatta salva ed impregiudicata la sovrana determinazione della Conferenza dei Capigruppo, mi appello a lei, signor Presidente, non tanto per sovvertire quello che i Capigruppo hanno deciso, quanto per invitarli ad una riflessione in qualità e nella veste di Presidente del Senato. I medici presenti in questa Aula, quelli che hanno dimestichezza con la medicina, sanno che anche per la peritonite ci sono quarantott'ore di tempo.

Noi stiamo mettendo mano alla Carta costituzionale di questo Paese che, lo ricordo a me stesso, fu redatta dall'Assemblea costituente e, senza offesa per nessuno, qui dentro non vedo Calamandrei, non vedo Dossetti, non vedo Moro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se quella gente con quel valore e quello spessore culturale e politico impiegò un anno per redigerla credo che il fatto che due persone si incontrano e fanno un patto, chiedendo poi al Parlamento, e quindi al Senato, di ratificarlo, di esaminarlo in pochi giorni, quasi si trattasse di un adempimento rituale, di uno dei tanti decreti-legge, sia sbagliato. Ed è sbagliato perché non c'è il tempo, non c'è la modalità. Inoltre, vivaddio, quando questo viene dalla sinistra non ci sono neanche i girotondi, i popoli viola, i Zagrebelsky, i Flores d'Arcais ad essere preoccupati dalla modifica della Costituzione. Evidentemente c'è non solo la doppia morale, ma anche la doppia valenza politica, perché guai se questa procedura l'avesse imposta il centrodestra qualche anno fa: si sarebbe gridato al terrorismo, si sarebbe gridato al colpo di Stato, si sarebbe gridato all'affronto per la democrazia italiana. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Mandelli e Liuzzi).*

Invece c'è un giovanotto che, come *madame* Verdurin, deve cambiare il cappellino perché deve dimostrare a Berlino o a Bruxelles di aver fatto qualcosa, e noi come pecore belanti ci accingiamo a seguirlo. Ma non siamo tutti pecore, signor Presidente.

Mi sovviene anche ciò che diceva Dumas, il quale affermava che tra un malvagio e un cretino è da preferire il primo perché questi qualche volta si riposa. Io qui vedo tanti cretini che vanno di fretta e che ragionano a sproposito tutti i santi giorni!

Noi stiamo toccando la Carta costituzionale di questa Nazione, e se andiamo di fretta è per mandare il Senato a casa l'anno prossimo. Io sono tra quelli che se ne andranno volentieri, ma non so se qualcuno qui dentro ha capito questa cosa. La modalità e la fretta servono a quella tempistica, quindi per contingenze della politica: non per l'architettura costituzionale. *(Applausi dai Gruppi GAL e M5S).*

Non già per modificare in meglio il funzionamento delle istituzioni repubblicane.

Non tutti sono servi sciocchi. Io non ho la vocazione a portare quel chilo e mezzo di massa grigia di cui sono munito all'ammasso. Si dica che la politica ha deciso di sciogliere il Senato e di portare ad elezione, con reciproco soddisfacimento di Tizio o Caio, il popolo italiano: può darsi pure che questo pateracchio potremmo votarlo. Ma ce lo dovete dire, perché possiamo anche essere pecore, ma non pecore stolte e belanti. *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris, che prevede per lunedì 14 l'inizio della discussione del disegno di legge anticorruzione e per mercoledì 16 la discussione dei disegni di legge di riforma costituzionale.

Non è approvata.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella, che prevede per lunedì 14 la discussione del disegno di legge anticorruzione e, a seguire, la discussione del decreto-legge competitività.

Non è approvata.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere la solidarietà e la vicinanza mie - e spero di tutta l'Assemblea - agli abitanti delle zone di Milano colpite dall'esondazione del Seveso dell'altro giorno: l'ennesima esondazione, che ha procurato danni consistenti alle cose, allagamenti, distruzioni.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,30)**

(*Segue* MIRABELLI). Gli interventi della Protezione civile e i provvedimenti adottati in questi anni, dopo l'ennesima esondazione avvenuta nel 2010, hanno limitato i danni che ha prodotto questa esondazione, ma non i disagi per le persone. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Credo sia importante - e voglio ricordarlo in questa sede - l'assicurazione e l'impegno che ha assunto il Comune di Milano di voler risarcire i commercianti... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, aspetti un momento. Chiedo per favore ai componenti di quest'Assemblea che intendono restare in Aula di abbassare la voce, altrimenti di accelerare l'uscita. Prego, senatore.

MIRABELLI *(PD)*. Credo sia importante - dicevo - l'impegno che ha assunto il Comune di Milano assicurando che saranno risarciti i commercianti e i cittadini che hanno subìto significativi danni materiali.

Voglio dire, però, in quest'Aula che ciò non basta, che non è più possibile perdere tempo, che queste esondazioni si sono ripetute troppo e troppo spesso, che un intero territorio di una grande città come quella di Milano non può convivere con una situazione di questo genere, con questo pericolo costante.

Da anni si è scelta la strada del raddoppio dello scolmatore del Seveso e quella della costruzione della vasca di laminazione a nord di Milano per impedire che in queste occasioni il Seveso esondi nella città.

Ci sono i finanziamenti così come le delibere: non si capisce perché tutto ciò non si faccia. Ci sono i soldi messi a disposizione dal Comune e dalla Regione. Oggi serve che la Regione faccia al più presto questi interventi.

Dopo ieri, i ritardi sono ancora più incomprensibili, così come sono ancora più incomprensibili le timidezze della Regione a realizzare gli impianti decisi e a intraprendere tutte le iniziative necessarie per pulire il Seveso e rendere le vasche di laminazione meno impattanti sui territori su cui andranno costruite.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, il tema del mio intervento riguarda la mancata emanazione dei

decreti attuativi relativi ad alcuni articoli del decreto-legge «Destinazione Italia», convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 febbraio. Vi ricordo che per quella approvazione tutti noi senatori partecipammo a una seduta fiume e che la maggioranza fu assolutamente compatta e nessuno dei numerosissimi emendamenti che l'opposizione presentò in quella sede fu approvato. Vi ricordo, altresì che quella conversione in legge fu così blindata in quanto i tempi per la conversione in legge erano ormai agli sgoccioli e contemporaneamente il Governo Letta era già caduto e il Governo Renzi non si era ancora insediato, quindi si doveva far presto.

Ma allora perché tanta fretta, se dopo ormai 130 giorni buona parte di quella legge giace in un limbo per mancanza del decreto attuativo? Permettetemi di dire che la cosa è francamente inesplicabile, e lo è ancora di più se si leggono le dichiarazioni dei ministri Guidi e Padoan, che hanno più volte affermato, a mezzo della stampa specializzata, che i tempi di emanazione del decreto attuativo sarebbero stati rapidi, che lo stesso decreto era sul tavolo del MEF e che entro la metà di giugno tutto si sarebbe risolto. Siamo ormai a metà luglio e nulla è successo.

Il mio intervento non vuole suscitare scandalo ma, più concretamente, vuole sollecitare delle risposte certe e, soprattutto, date certe di emanazione di tale decreto attuativo.

In particolare, mi riferisco all'articolo 3 che tratta del credito di imposta per le attività di ricerca e innovazione svolte dalle piccole e medie imprese sia autonomamente, sia in accompagnamento con enti di ricerca riconosciuti dallo Stato, sia contrattualizzate a soggetti terzi qualificati.

Il mio Gruppo aveva presentato vari emendamenti migliorativi, di cui naturalmente non posso e non voglio discutere in questa sede. Vorremmo semplicemente che la legge non venisse tradita e che fosse attuata. Ricordo inoltre che, a tale proposito, c'è anche l'interrogazione parlamentare 3-00937, a prima firma del collega Tomaselli, che è ancora priva di risposta.

Quindi, regna un'incertezza sovrana.

Le aziende italiane per effetto di questa incertezza sono praticamente costrette a rimandare ogni investimento in ricerca e innovazione tecnologica, e non faccio ulteriori commenti. Ogni spinta innovativa è in attesa dell'emanazione di questo decreto attuativo. Siamo a luglio e, se non viene emanato in pochissimo tempo, le aziende dovranno saltare un intero anno di investimenti, rispetto al resto dell'Europa (dove, nella maggiore parte dei Paesi virtuosi, il credito d'imposta è una legge stabile e sicura da più anni). Noi invece siamo in attesa del decreto attuativo.

Signor Presidente, il tempo a mia disposizione sta per scadere, dunque chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento perché sia allegato al Resoconto, sollecitando la Presidenza a sollecitare a sua volta il Governo perché finalmente il decreto attuativo venga emanato.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, la tragedia del Moby Prince a Livorno causò 140 vittime; ad oggi non esiste nessun colpevole.

Un punto mai chiarito, a causa dello stretto riserbo da parte delle autorità, è l'eventuale presenza in rada di navi civili e militari americane e di altre Nazioni e delle loro eventuali attività.

È stato appurato sia dai verbali sia dai registri che molte navi transitavano e sostavano nel porto di Livorno nella notte dell'incidente, ma esistono alcune zone d'ombra mai chiarite.

Alcune ipotesi spingono per affermare che la tragedia sia da mettere in relazione con i traffici illeciti di armamenti militari avvenuti la notte dell'incidente nel porto di Livorno.

Erano anni politicamente schizofrenici, anni bui: 1991, strage del Moby Prince; 1992, strage di Capaci e strage di via D'Amelio; 1993, strage dei Georgofili; 1994, uccisione di Ilaria Alpi, che indagava sul traffico d'armi e rifiuti tossici. Era l'epoca della politica in ginocchio. Era il 1994, l'anno in cui un condannato per mafia fondava insieme a un piduista condannato per frode fiscale un partito nuovo che iniziò da lì a governare il nostro Paese.

Come Movimento 5 Stelle il 27 marzo 2014 abbiamo presentato un disegno di legge per la costituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale per fare luce su quanto avvenne il 10 aprile 1991 a Livorno. Presidente Grasso, confido in lei e nella sua volontà di dare finalmente risposte politiche e credibili, e mi appello soprattutto al presidente Renzi: le ricordo che per fare certe scelte bisogna avere le mani libere. Le ricordo, presidente Renzi, che con il piduista condannato sta facendo accordi per stravolgere la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidente Renzi, glielo dico qua, da questa sede istituzionale, non da un articolo di giornale o da un *talk show* televisivo del martedì o del mercoledì sera: Presidente, bisogna dare risposte politiche e, per farlo, bisogna avere la forza di dare queste risposte politiche. Avviamo questa Commissione d'inchiesta: non ve lo chiediamo solo noi del Movimento 5 Stelle, ma ve lo chiede l'Italia intera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 10 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 12,38)*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Girotto su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Signor Presidente, colleghi tutti, il tema del mio intervento riguarda la mancata emanazione dei decreti attuativi relativi ad alcuni articoli del decreto legge «Destinazione Italia» convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 febbraio.

Vi ricordo che per l'approvazione, tutti noi senatori partecipammo a una seduta fiume e che la maggioranza fu assolutamente compatta e nessuno dei numerosissimi emendamenti che l'opposizione presentò in quella sede fu approvato.

Vi ricordo che quella conversione in legge fu così «blindata» in quanto i tempi per la conversione in legge erano ormai agli sgoccioli e contemporaneamente il governo Letta era già caduto e il governo Renzi non si era ancora insediato. Si doveva far presto.

Ma allora perché tanta fretta se dopo ormai 130 giorni buona parte di quella legge giace in un limbo? Permettetemi di dire che la cosa è francamente inesplicabile e misteriosa. Ancora più misteriosa se si rileggono le dichiarazioni della ministra Guidi e del ministro Padovan.

Essi hanno più volte affermato a mezzo della stampa specializzata che i tempi di emanazione del decreto attuativo sarebbero stati rapidi, che lo stesso decreto era sul tavolo del Ministero dell'economia e delle finanze e che entro la metà di giugno tutto si sarebbe risolto.

Siamo ormai vicini al 15 luglio ma nulla è successo.

Vorrei sottolineare che il mio intervento non vuole suscitare scandalo ma, più concretamente, vuole sollecitare delle risposte certe e soprattutto delle date certe di emanazione di tale decreto attuativo.

In particolare mi riferisco all'articolo 3 che tratta del «Credito d'Imposta» per le attività di ricerca e innovazione svolte dalle piccole e medie imprese sia autonomamente, sia in accompagnamento con enti di ricerca riconosciuti dallo Stato, sia contrattualizzate a soggetti terzi qualificati.

Il mio Gruppo aveva presentato vari emendamenti migliorativi di cui non posso e non voglio discutere in tale sede.

Vorrei invece che la legge non venga tradita e che sia attuata. Ricordo anche che vi è, a tale proposito, un'interrogazione parlamentare a prima firma Tomaselli ferma alla Commissione riunita del Senato dal 9 maggio e che sembra giacere abbandonata.

Regna quindi una incertezza sovrana. Le aziende italiane sono, per effetto di tale incertezza, spinte a rimandare ogni investimento e a frenare ogni spinta innovativa in attesa dell'emanazione del decreto attuativo.

Siamo ormai a luglio e ci si rende immediatamente conto che rimane veramente poco tempo per pianificare gli investimenti in ricerca e sviluppo volendo tener conto di tali provvidenze.

Un decreto attuativo che fosse pubblicato in settembre/ottobre costringerebbe le aziende interessate a un *tour de force* inimmaginabile e, probabilmente, per evitare di lavorare in fretta e male, a rinunciare agli incentivi per il 2015.

L'effetto ineluttabile sarebbe di accumulare almeno un ennesimo anno di ritardo rispetto al resto d'Europa (dove, nella maggior parte dei Paesi virtuosi, il credito d'imposta è legge stabile e sicura da più anni).

Ma forse chi ha la responsabilità di tutto ciò potrebbe non aver compreso la ricaduta di un tale provvedimento sull'accrescimento effettivo della competitività delle imprese.

Occorre fare un minimo di chiarezza. La ricerca non è costituita da quella di base e basta. Le circolari dell'Unione europea in tema di definizione di ricerca e innovazione, recepite dall'Italia già nel 2007, testualmente chiariscono che nelle attività di ricerca sono incluse le seguenti definizioni:

attività di sviluppo sperimentale connesse a un progetto di sviluppo industriale quali: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale per la produzione di piani, progetti o disegni per la realizzazione del manufatto finito; attività di ricerca industriale connesse a un progetto di sviluppo industriale quali: attività di ricerca preliminari indispensabili per la corretta definizione del progetto; indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze; creazione di componenti e di sistemi complessi necessari per la realizzazione del progetto e la validazione delle tecnologie implementate in questo.

Si comprende bene come queste attività siano i prodromi delle attività di innovazione che da ogni parte sono ritenuti indispensabili per l'accrescimento della competitività del «Sistema Italia».

Per evitare di pensar male e soprattutto per non far torto alla solerzia e alla intelligenza di chi è preposto alla emanazione del decreto, credo sia invece possibile che chi sta «prendendo tempo» pensi erroneamente di rimandare l'esecutività dell'incentivazione solo su attività di ricerca di base che sono normalmente distintive di centri di ricerca specializzati e di solo pochissime aziende produttive le quali, per la loro natura, comunque le dovrebbero svolgere, quindi che un eventuale differimento dei tempi di pratica ed effettiva attuazione di un provvedimento che è già legge non comporterebbe alcun danno tangibile a questi soggetti.

Si sottolinea invece - come già precedentemente illustrato - come la legge preveda soprattutto incentivi per tutti i tipi di attività di ricerca, ivi compresi quelli svolti direttamente all'interno delle aziende.

È probabile quindi che non ci si renda conto che tali attività sono svolte da praticamente tutte le piccole e medie imprese e non sono dai centri specializzati.

A riprova di ciò, pochi giorni fa è stato promulgato un decreto legge che promette per gli investimenti produttivi uno sgravio fiscale massimo del 15 per cento. Chiaramente questo provvedimento è assolutamente ben accetto dal sistema industriale italiano, ma si riferisce all'acquisto di macchinari nuovi, che rappresentano un altro tassello verso la crescita competitiva però di certo non verso la trasformazione in innovazione di idee che possono essere validate solamente dalla ricerca sperimentale.

Sollecito quindi degli impegni precisi da parte del Governo per evitare di tradire una legge voluta fortemente dalla maggioranza e che è attesa dal «Sistema Italia» per l'inizio di un rilancio serio e duraturo del nostro Paese all'interno del «Sistema Europa».

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, i senatori Cotti, Crimi e Fasiolo non hanno potuto far risultare la loro presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bisinella, Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Lanzillotta, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Panizza, Piano, Pizzetti, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 8 luglio 2014, il senatore Gian Marco Centinaio ha comunicato la sua elezione a Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie, in sostituzione del senatore Massimo Bitonci, dimessosi dal Senato.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 8 luglio 2014, il senatore Naccarato ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, cessando pertanto di far parte del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra.

In pari data, il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie ha comunicato che il senatore Tosato entra a far parte della 5a Commissione permanente.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 1° luglio 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Michela Marzano, in sostituzione del deputato Luigi Bobba, entrato a far parte del Governo.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 1° luglio 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria il deputato Paolo Petrini, in sostituzione del deputato Itzhak Yoram Gutgeld, dimissionario.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 luglio 2014, ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la senatrice Ginetti, in sostituzione della senatrice De Monte, dimessasi dal Senato a seguito dell'elezione al Parlamento europeo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Fedriga Massimiliano, Caparini Davide

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (1558)

(presentato in data 04/7/2014)

C.224 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.387, C.727, C.946, C.1014, C.1045, C.1336).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 (1549)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2088 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 04/07/2014);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012 (1550)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.2087 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 04/07/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 (1551)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
C.1743 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 04/07/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Petris Loredana
Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (1515)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/07/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme
Disposizioni in materia di firma del non vedente (1424)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 08/07/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Lucidi Stefano ed altri
Disposizioni in materia di associazioni virtuali (1471)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 08/07/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Ginetti Nadia
Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (1553)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 08/07/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e del Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 (1532)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 08/07/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di

informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 (1554)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.2089 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/07/2014);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Vaccari Stefano ed altri
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (1451)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/07/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme
Modifica dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti nelle commissioni mediche (1425)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 08/07/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Dep. Fedriga Massimiliano, Dep. Caparini Davide
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (1558)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
C.224 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.387, C.727, C.946, C.1014, C.1045,C.1336);
(assegnato in data 08/07/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Amati Silvana
Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy) (1437)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/07/2014);
Commissioni 2° e 3° riunite
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1552)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1589 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/07/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia, in data 04/07/2014 la senatrice Capacchione Rosaria ha presentato la relazione 54-A/R sul disegno di legge:
Sen. Amati Silvana, Sen. Malan Lucio
" Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8

dello statuto della Corte penale internazionale" (54).

Inchieste parlamentari, presentazione di proposte di proroga

In data 9 luglio 2014 è stata presentata la seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Lo Moro, Gualdani, Zizza, Cirinnà, Centinaio, Angioni, Cantini, Cardinali, D'Anna, Di Maggio, Ferrara Elena, Longo Eva, Moronese, Pagano, Piccoli, Scibona, Susta, Uras, Zeller, Zuffada. -

"Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali" (*Doc*. XXII, n. 10-*bis*).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 4 luglio 2014

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreti del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 2014, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e delle politiche agricole alimentari e forestali è stato attribuito il titolo di Vice ministro ai rispettivi Sottosegretari di Stato presso i medesimi Dicasteri on. dott. Luigi CASERO, dott. Enrico MORANDO, dott. Carlo CALENDA, prof. Claudio DE VINCENTI, sen. dott. Filippo BUBBICO, sen. Riccardo NENCINI, on. dott. Enrico COSTA, on. dott. Lapo PISTELLI e sen. prof. Andrea OLIVERO.

f.to Matteo RENZI"

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 2 luglio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni - le seguenti proposte di nomina:

del dottor Walter Pagliaro a componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico (n. 39);

del dottor Arnaldo Colasanti a componente del Consiglio di amministrazione della predetta Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico (n. 40).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono state deferite - in data 8 luglio 2014 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il 28 luglio 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 331).

Il Ministro della salute, con lettera in data 24 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 15).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione

amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 16).
Il Ministro della salute, con lettera in data 4 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'anno 2012 per l'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita e all'anno 2013 per l'utilizzo dei finanziamenti.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CXLII, n. 2).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 11a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 17).
Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, per il periodo luglio-dicembre 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. LXX, n. 3).
Nello scorso mese di giugno 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri della difesa, degli esteri, dell'interno, dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.
Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.
Con lettere in data 30 giugno e 2 luglio 2014, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli provinciali di Torino e di Lecco.
Con lettere in data 1° e 2 luglio 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Pietracatella (Campobasso); Scilla (Reggio Calabria); Sant'Angelo a Fasanella (Salerno); Castrovillari (Cosenza); Travagliato (Brescia) e Calvi dell'Umbria (Terni).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 e 27 giugno e 1° luglio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:
ai dottori Marco Ugo Filisetti, dottoressa Carmela Palumbo e Giuliana Pupazzoni, il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottor Ernesto Pellecchia, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
ai dottori Mario Guarany, Fabrizio Magani, Roberto Rocca e Rosanna Rummo, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli Affari

europei, con lettera in data 23 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 2014/2143, del 19 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la l'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La predetta comunicazione è stata trasmessa alla 2a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 91).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 23 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e con la raccomandazione di cui all'articolo 14, comma 5, della medesima legge, uleriore documentazione concernente l'avvio del procedimento di adozione relativo al disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013-*bis*".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 90).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito a: "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2014".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 333).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 13, 18, 23 e 25 giugno e 2 luglio 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 173, n. 174, n. 177, n. 178 e n. 181 dell'11 giugno 2014, n. 184, n. 187, n. 188 e n. 189 del 23 giugno 2014, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 92);

dell'articolo 135, comma 1, lettera q-*quater*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 93);

dell'articolo 1, comma 5, della legge della regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 94);

dell'articolo 62, comma 1, della legge della regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);

dell'articolo 63, comma 2, della legge della regione Umbria n. 13 del 2013;

dell'articolo 68 della legge della regione Umbria n. 13 del 2013;

dell'articolo 73, comma 4, della legge della regione Umbria n. 13 del 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 95);

dell'articolo 3, comma 28, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione

del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013;
dell'articolo 10, comma 5, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 13a Commissione permanente, nonché alla Commissione per le questioni regionali (*Doc.* VII, n. 96);
dell'articolo 517 del codice procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 97);
dell'articolo 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 98);
dell'articolo 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 99);
dell'articolo 30 della legge della regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18, nella parte in cui inserisce l'articolo 4-*bis* della legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1, limitatamente ai commi 2, 3 e 4. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 100).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1° luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 163). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;
del Parco Nazionale dell'Aspromonte, per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 164). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;
del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 165). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 332).
Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Umberto Piccinin e alla dottoressa Matilde Farina.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Roma Capitale, trasmissione di documenti

Il Sindaco di Roma Capitale, con lettera in data 4 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il documento contenente il rapporto sulle cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente e il piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a Commissione permanente (Doc. XXVII,n. 12).

Petizioni, annunzio

E' stata presentata la seguente petizione:

la signora Nicoletta Frosini, di Venezia, e numerosi altri cittadini chiedono che, nell'ambito delle riforme costituzionali in corso di discussione, non si proceda a reintrodurre l'immunità parlamentare per i senatori e che tale istituto venga abolito anche per i deputati (*Petizione n. 1267)*.

Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Padua ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01074 della senatrice Favero.

I senatori Crimi, Cappelletti, Simeoni, Fucksia, Serra, Airola, Puglia, Catalfo, Moronese, Bulgarelli, Donno e Lucidi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01087 delle senatrici Montevecchi e Blundo.

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-01088, della senatrice Blundo ed altri, e 4-02425, della senatrice Fucksia ed altri.

I senatori Paglini, Puglia, Castaldi, Molinari, Cappelletti e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02442 dei senatori Giarrusso e Ciampolillo.

La senatrice Mattesini e la senatrice Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02443 della senatrice Anitori ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 al 9 luglio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 49

CAPPELLETTI ed altri: sull'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze alchiliche perfluorate (PFAS) (4-01564) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE MONTE ed altri: sulla procedura di autorizzazione alla messa in servizio di nuovi treni destinati al trasporto regionale in Friuli-Venezia Giulia (4-02115) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE PIETRO, MARTELLI: sulle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Centrale termoelettrica ENEL di La Spezia (4-01868) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GAMBARO: sul consumo di suolo in Italia (4-01136) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GIARRUSSO ed altri: sulle emissioni del deposito petrolifero della Maxcom Petroli SpA presso il porto di Augusta (Siracusa) (4-00757) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MUNERATO: sulla riconversione in centrale a carbone della centrale elettrica ENEL di Porto Tolle (Rovigo) (4-01137) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

PALERMO: sui contributi italiani al Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) (4-01155) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interpellanze

GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'associazione Comunitalia - comunità terapeutiche è un'associazione senza fini di lucro, regolarmente costituita nel giugno del 2009, che raggruppa le principali reti e coordinamenti a livello nazionale e regionale cui aderiscono comunità terapeutiche accreditate e/o autorizzate al funzionamento nell'ambito sanitario;
l'associazione si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico ed ha come scopo principale la promozione di ogni iniziativa utile a favorire il progresso dei servizi privati per le tossicodipendenze;
del comitato direttivo dell'associazione fa parte un soggetto senza diritto di voto nominato dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
nel dicembre 2009 l'associazione Comunitalia ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche antidroga una convenzione in qualità di ente affidatario per lo svolgimento del progetto denominato "Comunitalia", progetto volto all'implementazione di un sistema di raccolta dati, in particolare sotto il profilo amministrativo, che consentisse un monitoraggio costante delle situazioni economiche delle comunità, nonché la definizione di un tariffario perequato sull'intero territorio nazionale e di buone pratiche gestionali ed amministrative, con un'assegnazione complessiva di 2.200.000 euro da destinare alle comunità terapeutiche aderenti al progetto;
a tutt'oggi, a fronte dell'attività svolta, durante la quale l'associazione ha acquisito i dati dei flussi economici e finanziari di 131 enti e delle rispettive 386 sedi operative, essa ha ricevuto un finanziamento pari a 1.749.730 euro, inoltrando al Dipartimento politiche antidroga l'ultima rendicontazione attestante la seconda *tranche* di finanziamento ed è in attesa da mesi del restante 30 per cento pari a 749.900 euro che, come da articolo 5, comma c, della convenzione sottoscritta, deve essere erogato a fronte dei risultati raggiunti e del completo utilizzo del finanziamento erogato fino a quella data, requisiti che si sono puntualmente realizzati;
l'intera rete delle comunità terapeutiche rischia di rimanere vittima della paralisi del Dipartimento politiche antidroga, dopo l'incomprensibile, a parere dell'interrogante, mancato rinnovo dell'incarico a capo dipartimento del professor Giovanni Serpelloni,
si chiede di sapere i motivi per i quali il Governo non abbia confermato nell'incarico il professor Serpelloni e quali iniziative immediate intenda intraprendere per liquidare all'associazione Comunitalia le somme dovute.
(2-00178)

Interrogazioni

SANGALLI, AMATI, ASTORRE, BERGER, BIGNAMI, BORIOLI, BRUNI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, D'ADDA, D'ALI', DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, FRAVEZZI, Rita GHEDINI, GIROTTO, GUERRIERI PALEOTTI, LIUZZI, Eva LONGO, MASTRANGELI, MATTESINI, MIGLIAVACCA, MOLINARI, MUSSINI, PANIZZA, PEGORER, PEZZOPANE, PICCOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, ROMANO, RUTA, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, STEFANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
recentemente la Rai-Radiotelevisione italiana SpA ha nuovamente inviato indiscriminatamente a tutti i soggetti iscritti alle Camere di commercio generiche e fuorvianti, a parere degli interroganti, richieste di pagamento per l'abbonamento speciale;
si ripete la medesima situazione già verificatasi nel 2012, quando la Rai inviò indistintamente a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, eccetera) un bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale, specificando che lo stesso era dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" (art. 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246);
tale determinazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano conseguiva all'applicazione dell'art. 17 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha previsto l'obbligo per le imprese e le società di indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione nel modello di

dichiarazione dei redditi, nonché dalla definizione dell'ambito di applicazione individuato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, in base alla quale il pagamento del canone è dovuto per il possesso di apparecchi televisivi e per strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni";
in quell'occasione il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva già presentato un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico per sapere in che modo e con quale tempistica il Governo avrebbe provveduto all'individuazione degli strumenti soggetti a canone speciale e in che modo avrebbe proceduto per sospendere gli effetti delle richieste di pagamento già inviate;
a seguito dell'entrata in vigore del decreto "Salva-Italia", il canone speciale Rai deve essere corrisposto nel caso di attività commerciali, a scopo di lucro diretto o indiretto (decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458), e a prescindere dall'utilizzo effettivo dello strumento;
circa l'obbligo del pagamento, la giurisprudenza costituzionale e di merito si è più volte pronunciata positivamente, stabilendo la natura di tributo del canone e facendone discendere l'obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento (sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002);
la giurisprudenza non aveva risolto i dubbi interpretativi circa la legittimità della richiesta in relazione al possesso di strumenti che l'evoluzione della tecnologia ha reso atti o adattabili alla trasmissione dei programmi televisivi (*computer*, videofonini, apparecchi *modem*, eccetera), né circa l'opportunità del pagamento qualora tali strumenti non fossero utilizzati a scopo di intrattenimento, ma perché funzionali all'attività di impresa;
già nel 2008, l'Agenzia delle entrate, sollecitata da un'associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l'utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale Rai fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008, aveva confermato l'obbligatorietà del pagamento, ma si era dichiarata incompetente a risolvere la questione, in quanto l'individuazione specifica degli apparecchi avrebbe dovuto essere determinata dal Ministero delle comunicazioni (oggi la competenza in materia è del Ministero dello sviluppo economico). L'Agenzia ha successivamente provveduto ad inoltrare la richiesta all'amministrazione competente, senza tuttavia ottenere risposta;
l'introduzione dell'art. 17 del decreto "Salva Italia" era finalizzata all'emersione delle situazioni illegittime in cui i soggetti si sono sottratti al pagamento del dovuto ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbliga al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell'attività professionale o di impresa. In merito si ricorda che, in taluni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l'adozione della posta elettronica certificata o l'obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e pubblica amministrazione;
a dirimere definitivamente la questione, chiarendo l'ambito di applicazione di tale disposizione, era intervenuto il Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico, Corrado Passera, emanando la circolare del 22 febbraio 2012 con la quale si individuavano i soggetti effettivamente tenuti a versare il canone speciale Rai, escludendo l'obbligo di pagamento di canone speciale per le "tipologie di apparecchiature non atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione, quali PC senza sintonizzatore TV, *monitor* per *computer*, casse acustiche, videocitofoni";
in ragione della difficile situazione economica, le richieste di pagamento recentemente avanzate dalla Rai alle imprese e società, in relazione all'uso di strumenti non tassativamente individuati ed a prescindere dall'effettivo uso che viene fatto di questi, appaiono un ulteriore ed ingiustificato aggravio a carico delle imprese,
si chiede di sapere se il Governo, alla luce della richiamata circolare del Ministero dello sviluppo economico, che ha già individuato gli strumenti per l'utilizzo dei quali va corrisposto il canone, non ritenga opportuno intervenire con atti di competenza al più presto al fine di sospendere l'invio indistinto delle richieste di pagamento del canone speciale, nonché gli effetti delle indebite richieste.
(3-01090)
MARGIOTTA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove forme in materia di

polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", all'art. 21 recita: "Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche. È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile";

a più riprese (ed in particolare con la legge n. 41 del 28 febbraio 1986, il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, la legge n. 104 del 5 febbraio 1992), anche in considerazione del principio costituzionale di "accessibilità", intesa quale requisito per lo sviluppo della persona umana (sin dall'articolo 3 della Carta costituzionale rubricato: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana"), il nostro ordinamento è intervenuto sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" - pubblicato nella Serie Ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1996, n. 227, all'art. 25 rubricato "Treni, stazioni, ferrovie", recita: "Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione" (e ancora che) "… In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753";

la presenza in diverse stazioni ferroviarie del nostro Paese di soprapassaggi o sottopassaggi privi di ascensori o sistemi di ausilio alla salita e alla discesa delle rampe rende oggettivamente impossibile la fruizione di tali percorsi da parte di soggetti con mobilità ridotta per patologia o anzianità anagrafica (oltre che certamente ai disabili su sedia a ruote);

le cosiddette "Sale blu" (punto di riferimento per l'assistenza nelle stazioni) sono materialmente presenti solo in un numero limitato di stazioni del nostro Paese e per altre stazioni facenti parte del "circuito" di queste Sale (ma prive di una sede fisica delle stesse) la richiesta di assistenza (alla sede-Sala blu più vicina) deve essere inviata almeno 12 ore prima, preferibilmente via *e-mail* (circostanze in virtù delle quali il servizio in questione può essere idoneo al più per un accesso a treni in viaggi programmati e non per una misura universale di accessibilità all'interno delle stazioni);

particolarmente critica è la situazione in cui versa la stazione di Potenza Centrale, dove la totale assenza di ascensori o di altri sistemi d'ausilio per l'accesso ai sottopassaggi rende di fatto totalmente inaccessibili i sottopassaggi ai soggetti con mobilità ridotta per patologia o anzianità anagrafica, costringendoli ad utilizzare le cosiddette passerelle (o attraversamenti a raso), ovvero i punti stabiliti in cui è consentito l'attraversamento dei binari, e nella quale non esiste una "Sala blu", ma solo l'appartenenza al Circuito dei servizi di assistenza Sale Blu (con gli evidenti limiti segnalati);

l'attraversamento delle suddette passerelle, oltre a mettere a rischio l'incolumità dei soggetti che si trovino ad usufruirne, li espone anche alla rilevazione di verbali e sanzioni da parte del personale della Polizia ferroviaria per la presenza in stazione di sottopassaggi (pure non associati a rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine per favorire la dotazione della stazione ferroviaria di Potenza Centrale di un sistema di ascensori/rampe mobili che consenta anche ai soggetti con mobilità ridotta di poter liberamente accedere ai binari, usufruendo dei sottopassaggi;

se non ritenga che la disposizione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996) - anche alla luce dell'ormai comune sensibilità nei riguardi della necessità del superamento di

barriere architettoniche e del tema dell'accessibilità a luoghi privati, pubblici ed in particolari centri di servizi quale quelli di trasporto - non debba essere correttamente intesa, interpretata, quindi resa applicabile dalle forze dell'ordine, come la possibilità, ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi integrati con sistemi di ausilio alla piena accessibilità (quali ascensori e infrastrutture di sollevamento di persone e cose) a marciapiedi e binari, di poter attraversare i binari da parte di tutte le categorie di persone con mobilità ridotta (tra questi, le persone anziane) nei soli punti stabiliti (attraversamenti a raso/passerelle) e attenendosi alle avvertenze specifiche.

(3-01091)

TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, BRUNI, BRUNO, IURLARO, LIUZZI, ZIZZA, ARACRI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

(3-01092)

(*Già* 4-02394)

PUGLIA, BLUNDO, CASTALDI, CATALFO, ENDRIZZI, FATTORI, MANGILI, MOLINARI, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SCIBONA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

GSE SpA, gestore dei Servizi energetici, è una società per azioni italiana, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che eroga incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e svolge attività di informazione per promuovere la cultura dell'uso dell'energia sostenibile e compatibile con le esigenze dell'ambiente. GSE ricopre un ruolo centrale nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia;

risulta agli interroganti che GSE starebbe applicando i tagli previsti dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014 (cosiddetto decreto Irpef 2014) per cui 63 giovani della sede romana (tutti *under* 30), alla scadenza dei contratti di inserimento con i quali sono stati assunti, rischiano il mancato rinnovo del contratto stesso, la cui naturale evoluzione sarebbe stata il tempo indeterminato, con la conseguenza di essere formati per un lavoro che potrebbero non svolgere;

in particolare il decreto-legge n. 66 del 2014, all'articolo 20, comma 1, prevede una *spending review* per le società partecipate: " Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto";

considerato che:

il contratto di inserimento mira ad inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo;

in questo caso, invece, dopo un anno e mezzo di lavoro e formazione per diventare professionisti del settore, GSE avrebbe deciso di interrompere il rapporto di lavoro;

tutto questo sta avvenendo sottotraccia, senza preavviso e senza garantire ai giovani dipendenti un giudizio sul merito, ma solo sulla base della tipologia contrattuale. Nel frattempo vengono assunti stagisti a sostituzione dei 63 giovani lavoratori;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'azienda per raggiungere l'obiettivo fissato dal suddetto decreto avrebbe dovuto intervenire sugli strapagati incarichi di consulenza ad ex-dirigenti in pensione nonché sugli emolumenti auto-celebrativi *in itinere*, piuttosto che tagliare i rami più freschi e produttivi decidendo di non rinnovare il contratto

di inserimento a 63 giovani, assunti circa 18 mesi fa;
la società avrebbe il dovere di chiarire i dubbi dei giovani dipendenti che ora temono di perdere il posto di lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;
se non ritengano che, stante la richiesta di riduzione e revisione dei costi operativi, sia doveroso che vengano delineate linee guida a cui le società partecipate debbano attenersi per raggiungere l'obiettivo stabilito, linee guida che, a parere degli interroganti, potrebbero prevedere il taglio delle consulenze esterne e dei costi intermedi, così evitando che *spending review* sia solo un modo diverso per definire i tagli al personale;
quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere al fine di garantire ai giovani formati nella sede romana della GSE il rinnovo del contratto, nel rispetto del taglio dei costi operativi del 2,5 per cento per il 2014 dettati dal cosiddetto decreto Irpef.
(3-01094)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in data 13 gennaio 2014 la Commissione europea ha approvato la riacquisizione da parte di ThyssenKrupp del polo siderurgico ternano. Tale passaggio è avvenuto dopo un periodo di 2 anni di proprietà della multinazionale finlandese Outokumpu, proprietà ceduta dalla stessa Thyssenkrupp il 7 novembre 2012. A seguito della riacquisizione, ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la presentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale al fine di rendere profittevole il sito di Terni, ribaltando i conti in rosso degli ultimi esercizi;
il vertice che ha avuto luogo a Bruxelles tra i sindacati europei aderenti a IndustriAll e Markus Bistram, componente del *board* della divisione *materials service* ha evidenziato l'intenzione della multinazionale di riposizionare sul mercato le acciaierie di Terni (sito *internet* di "Umbria24" del 15 maggio 2014);
il 4 giugno 2014 si è svolto un incontro a Palazzo Chigi, coordinato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio, con la partecipazione del sindaco di Terni, del presidente della Provincia di Terni, della presidente della Regione Umbria, dell'amministratore delegato di ThyssenKrupp Heinrich Hiesinger e del Ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi;
il 3 luglio 2014 l'amministratore delegato di Acciai speciali Terni (AST), Marco Pucci, ha presentato le sue dimissioni alla vigilia della presentazione del nuovo piano industriale, provocando un profondo disorientamento nell'opinione pubblica;
considerato che:
il polo siderurgico ternano ricopre un ruolo strategico all'interno del panorama nazionale ed europeo nella produzione di acciai speciali. AST esprime il 15 per cento del PIL (prodotto interno lordo) umbro occupando fra dipendenti diretti e indotto circa 5.000 lavoratori; inoltre, a parere degli interroganti, costituisce un imprescindibile pilastro economico per l'intera regione e per il centro Italia;
in data 3 luglio 2014 il Consiglio comunale di Terni ha approvato un documento unitario che dà mandato al Sindaco di attivarsi, formalmente e sostanzialmente, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano, per quanto di competenza, informare urgentemente il Presidente del Consiglio dei ministri al fine di attivare un'immediata interlocuzione diretta con i vertici Thyssenkrupp anche in considerazione dell'avviato semestre europeo a guida italiana;
se non considerino di dover convocare urgentemente il tavolo permanente già attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo la partecipazione delle rappresentanze sindacali, dei

parlamentari nonché degli europarlamentari umbri, al fine di avviare un confronto con la ThyssenKrupp ed il *management* di AST finalizzato all'illustrazione delle linee del piano industriale e delle doverose conseguenti determinazioni anche in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare le produzioni ed i volumi, nonché l'unitarietà ed integrità del sito e dei livelli occupazionali;

quali interventi urgenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena competitività del sito ternano, tra i quali il completamento della linea ferroviaria Orte-Civitavecchia nonché la definizione della questione energetica nell'ambito delle politiche di settore del Governo.

(3-01093)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUEMI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

fino alla XVII Legislatura, la questione del "braccialetto elettronico" ha ricevuto una trattazione formale, quando non svogliata, da parte del Governo. A titolo d'esempio, si può ricordare che in Gran Bretagna il braccialetto elettronico, come strumento per il controllo dei detenuti alternativo alla detenzione, viene utilizzato, efficacemente, su 50.000 carcerabili, oltre ai minorenni, i tifosi e gli automobilisti a rischio, e che tale sistema consente un risparmio di circa un quinto rispetto alla detenzione. C'è il sospetto, allora, che i detenuti, nel vedersi preclusa questa possibilità, paghino le carenze del sistema penitenziario, se non peggio. Che cosa sia questo "peggio", non ci vuol molto ad immaginarlo: basta sfogliare gli atti parlamentari. Nella XVI Legislatura la senatrice Magda Negri presentò un atto di sindacato ispettivo ai Ministri dell'interno e della giustizia (3-01925, pubblicato il 23 febbraio 2011) che riportava notizie apparse sul settimanale "Il Mondo" del 10 febbraio 2011, secondo le quali "nel 2003 sarebbe stato stipulato un contratto tra il Ministero dell'interno e la Telecom, per la durata di dieci anni e per un ammontare complessivo di 110 milioni di euro, per la fornitura al Ministero della giustizia di 400 braccialetti elettronici per il controllo a distanza; secondo quanto riportato nel suddetto articolo il progetto non sarebbe mai decollato in quanto dei 400 braccialetti ne sarebbero stati utilizzati soltanto dieci esemplari circa su persone sottoposte a misure restrittive della libertà mentre i rimanenti 390 braccialetti sarebbero in giacenza presso il Ministero dell'interno, intonsi". Anche il senatore Malan presentò, in quella Legislatura, l'atto di sindacato ispettivo 3-02890, criticando il fatto che si fosse spesa una media di 800.000 euro per ogni braccialetto e lamentò in Aula l'opacità delle procedure che portavano a spendere altri 63 milioni, per di più senza gara d'appalto;

a fronte di ciò, dichiarare la resa significherebbe far pagare al cittadino (ed al cittadino detenuto) l'insipienza e la cattiva amministrazione troppo frequente in questo Paese. Il Ministro della giustizia *pro tempore*, Paola Severino, nella 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato il 4 gennaio 2012 (allora si esaminava il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri") ricordò che in un primo momento aveva pensato ad un diffuso ricorso, per gli arrestati in flagranza in attesa di convalida dell'arresto, alla custodia cautelare domiciliare. Il ministro Severino proseguì: "Si è però valutato che tale soluzione comportava inconvenienti molto gravi, sia perché di molti arrestati non sono immediatamente verificabili le generalità sia perché molti non hanno un domicilio idoneo alla custodia cautelare, sia infine perché tale soluzione avrebbe determinato un eccessivo aggravio delle attività di controllo delle Forze di polizia. Quest'ultimo aspetto sarebbe in effetti superabile attraverso l'uso del braccialetto elettronico. Si tratta però di uno strumento la cui utilizzazione deve essere attentamente valutata, prima di procedere al rinnovo della convenzione alla Telecom, alla luce soprattutto del fatto, da più parti ricordato, che in questi dieci anni è costato allo Stato italiano una cifra enorme a fronte di un'utilizzazione minima. Per cercare di capire i motivi di questo insuccesso, ella ha incontrato i magistrati di Benevento che, soli in Italia, hanno fatto largo ricorso a questo strumento e che se ne sono detti molto soddisfatti, pur rilevando che la sua utilizzazione presenta taluni problemi. In base alle norme europee, infatti, il

braccialetto deve essere removibile, una disposizione che è stata introdotta dopo che si era verificato un grave incidente, anche se ella ritiene che la questione possa essere risolta sulla base del fatto che in Italia l'uso del braccialetto debba essere limitato a coloro che sono tenuti a restare nel proprio domicilio." Nell'audizione del prefetto Cirillo (che precedette quella seduta della Commissione giustizia) si diede notizia della posizione del Ministero dell'interno sui profili concernenti l'applicazione dello strumento del cosiddetto "braccialetto" e, secondo la lettura che ne diede il presidente Berselli, dal contenuto dell'audizione sembrò emergere una maggiore disponibilità delle forze di polizia a favore dell'istituto della detenzione domiciliare sia sotto il profilo dei costi che della fattibilità in termini di sicurezza, per l'irrilevanza dei casi di evasione;
nella XVII Legislatura, a partire dalle dichiarazioni di voto sull'Atto Senato n. 896 (Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"), la questione è stata riaperta con successo dalle forze politiche, che hanno sbloccato in via normativa la possibilità di utilizzo dei braccialetti elettronici (fino a prevedere l'obbligo del magistrato di valutare previamente se le esigenze cautelari o detentive possono essere soddisfatte con tale modalità, meno afflittiva, di restrizione della libertà personale): come ricordato dal giornalista Luigi Ferrarella, si tratta «di 2000 braccialetti elettronici e di terminali che si trovano da anni nelle centrali operative di polizia, carabinieri, Guardia di finanza della maggiore parte delle città italiane. Braccialetti che ci sono già costati la bellezza di 80 milioni di euro e che non sono mai stati utilizzati dal 2001 fino al 2003, quando se ne contavano appena 55 in 8 uffici giudiziari, tanto da produrre "una reiterata spesa antieconomica e inefficace". Così scrisse la Corte dei conti prima che il Governo Renzi tornasse a puntare sullo strumento per rispondere all'emergenza del sovraffollamento delle carceri» ("Corriere della Sera" del 3 luglio 2014);
dall'articolo si apprende che la riattivazione fino al 31 dicembre 2018 del medesimo contratto (stipulato dal ministero dell'Interno con Telecom, ad un costo di 11 milioni di euro l'anno) è stata dichiarata inefficace dal Consiglio di Stato "che ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2014", per cui "l'ipotesi di ampliare il numero dei dispositivi previsti in convenzione non appare percorribile" senza che "il ministero dell'Interno giunga a una nuova convenzione che ne amplii la disponibilità", attualmente in via di progressivo esaurimento (a giugno "erano già stati utilizzati 1.600 dispositivi sui 2.000 disponibili"),
si chiede di sapere:
se, nelle more della pronuncia giurisdizionale, la competente amministrazione avesse già predisposto, secondo un ovvio criterio prudenziale, iniziative volte alla definizione di un capitolato tecnico da portare a base di una gara per il nuovo servizio di braccialetto elettronico, o se invece tale attività debba essere intrapresa soltanto ora, in evidente ritardo sulle esigenze del sistema giudiziario;
se risponda a verità che i tempi necessari allo svolgimento della procedura di attivazione di una nuova gara "non consentiranno l'attivazione del servizio prima di aprile-marzo del prossimo anno", con il serio pericolo di rendere impossibile in via di fatto esperire la procedura di concessione degli arresti domiciliari per diversi mesi, in una situazione di grave sovraffollamento carcerario già sanzionata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013, nel caso Torreggiani ed altri contro Italia;
se ritenga che aver insistito per precostituire gli elementi di una proroga del contratto in essere, con tali e tanti sospetti quanto meno di spreco e malagestione, non possa costituire elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, e comunque di valutazione negativa ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.
(4-02444)
DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il 24 giugno 2014 il decreto del capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il direttore generale delle Finanze ha deciso di chiedere ai Comuni il pagamento dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo che risulta essere stato evaso dalle aziende, in

quanto le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (legge n. 228 del 2012);
la necessità di rivedere il gettito dell'IMU per determinare le risorse destinate al Fondo di solidarietà ha dato il via a questa operazione il 19 giugno 2014 nella Conferenza Stato-città e Autonomie locali;
mentre per qualche Comune si è rilevata una equivalenza positiva perché incasserà fondi, per altre amministrazioni è un vero e proprio salasso in quanto, avendo i Comuni i bilanci già ridotti all'osso, non sono in grado di reperire le risorse necessarie per sopperire all'evasione dell'IMU D;
inoltre l'IMU D prevista sugli immobili ad uso produttivo, risulta essere una tassa incamerata direttamente dall'Amministrazione centrale (art. 1 della legge n. 228 del 2012, lett. *f)* e spetterebbe quindi alla Stato provvedere alla riscossione dell'eventuale evasione da parte delle aziende,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta al fine di venire incontro ai numerosi Comuni sprovvisti di fondi adeguati per problemi di bilancio e trovare soluzioni diverse atte al reperimento delle somme dovute a causa dell'eventuale evasione da parte delle aziende proprietarie di capannoni ad uso produttivo.
(4-02445)

DE POLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'autismo è un disturbo neuro-psichiatrico della funzione cerebrale a causa del quale la persona affetta esibisce un comportamento tipico caratterizzato da una marcata diminuzione dell'integrazione socio-relazionale e della comunicazione con gli altri con una conseguente e parallela chiusura nella propria sfera interiore;
tale disturbo, altamente invasivo, coinvolge tutta la sfera familiare e sociale nel quale l'individuo è inserito: in particolare i genitori del soggetto autistico sono pesantemente investiti dall'onere di gestione di questi particolari e difficili malati, al punto da avere costantemente bisogno di aiuto da parte di strutture specializzate;
la clinica "Macciotta", a Cagliari, che è sempre stata un punto di riferimento per generazioni di famiglie e bambini per tutta la Sardegna, non era da tempo più in grado di garantire l'assistenza dovuta al punto che la Regione ha avviato le procedure di trasferimento dei pazienti in altra struttura più adatta;
tale trasferimento non è indolore e porta alcuni pesanti problemi fra i quali, tra l'altro, la negazione del servizio di riabilitazione psicomotoria, per i piccoli malati di autismo a causa di un rimbalzo di competenze e divisioni di servizi tra aziende diverse;
i reparti di clinica pediatrica e neuropsichiatria infantile sono stati spostati ed accorpati ad altri nei quali si curano differenti patologie, con la conseguente interruzione delle particolari terapie psicomotorie che avevano portato dei miglioramenti nei piccoli soggetti autistici,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre affinché i piccoli malati e le loro famiglie possano continuare a ricevere quell'assistenza tanto necessaria a migliorare la già difficoltosa e precaria qualità della vita per coloro che sono colpiti da tale grave disabilità.
(4-02446)

CONSIGLIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
nel giugno 2014 la Rai Radiotelevisione italiana SpA ha inviato a tutti i soggetti iscritti alle Camere di commercio "una richiesta di pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dell'ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni televisive indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti";
a tale lettera è allegato un bollettino di conto corrente postale già compilato, il cui importo, viene citato nella lettera, è deducibile dal reddito d'impresa;
risulta, inoltre, tanta differenza tra esercizi commerciali poiché la richiesta va da un minimo di 203 euro ad un massimo di 6.789 euro;
tale situazione si era già verificata nel 2012, quando la Rai aveva inviato indistintamente a imprese,

società, studi professionali, eccetera, un bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale, specificando che lo stesso era dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni";
l'introduzione dell'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, era finalizzato all'emersione delle situazioni illegittime, in cui i soggetti si erano sottratti al pagamento del dovuto ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbligava al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell'attività professionale o di impresa;
in alcuni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l'adozione della posta elettronica certificata o l'obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e pubblica amministrazione;
un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone;
non sono soggetti al pagamento del canone i *personal computer*, fissi o portatili, i *tablet* come gli « *iPad* » e gli *smartphone*, che consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via *internet* e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare;
in un momento di grave crisi economica, dove ogni giorno chiudono centinaia di aziende ed attività commerciali perché il costo del lavoro e la pressione fiscale sono divenute insostenibili, colpire ancora duramente il sistema produttivo imponendo una nuova imposta sull'innovazione e sullo sviluppo tecnologico risulta quanto mai ingiustificata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con atti di competenza al fine di risolvere definitivamente la questione, indicando espressamente per quali apparecchi è dovuto il pagamento del canone Rai, e attivarsi affinché venga sospeso l'invio indistinto delle richieste di pagamento del canone speciale, e vengano annullati gli effetti delle indebite richieste.
(4-02447)

DI BIAGIO, BIGNAMI, MASTRANGELI, ORELLANA, SIMEONI, STEFANO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014 si è svolto presso i padiglioni della fiera di Roma il concorso per la magistratura ordinaria;
stando a quanto segnalato all'interrogante da molteplici partecipanti, durante lo svolgimento delle prove concorsuali si sarebbero verificate delle irregolarità denunciate da numerosi candidati e, tra l'altro, riportate il giorno 4 luglio 2014 sugli organi di stampa, in particolare il "Corriere della Sera" ed "il Fatto Quotidiano";
in particolare, stando alle testimonianze evidenziate anche dagli articoli di stampa, il 26 giugno, presso il padiglione n. 3, alcuni candidati hanno rinvenuto sul banco di un altro candidato 3 codici annotati con la giurisprudenza, che sebbene vietati espressamente in sede concorsuale, erano stati paradossalmente timbrati e vidimati dalla commissione;
la commissione, a fronte delle rimostranze di alcuni candidati, non avrebbe preso dei provvedimenti in merito, ma avrebbe proceduto alla dettatura delle tracce da svolgere nonostante la contestazione dei candidati;
subito dopo la dettatura della traccia si è interrotta la fornitura di energia elettrica in tutti i padiglioni per circa mezz'ora, e al buio, senza che venisse data alcuna comunicazione circa la prosecuzione o la sospensione della prova concorsuale, la maggior parte dei candidati avrebbe liberamente comunicato sui contenuti della traccia falsando evidentemente gli esiti della prova e contravvenendo alle specifiche regole di corretto svolgimento delle prove;
la commissione, una volta ripristinata la regolare fornitura di energia elettrica, non si sarebbe preoccupata in alcun modo delle comunicazioni tra candidati fino a quel punto avvenute, limitandosi ad accordare tempo aggiuntivo per lo svolgimento della traccia;

in questo scenario particolarmente critico e soprattutto condizionato da molteplici eventi degni di approfondimento appare opportuno segnalare quello che è palesemente apparso il più deprecabile: il 27 giugno, verso le ore 10, nel padiglione n. 3, sarebbe stata scoperta una candidata che, ben prima della dettatura della traccia, avrebbe iniziato a scrivere sui fogli protocollati lo schema di un tema sul giudizio di ottemperanza, malgrado non fosse cominciata ufficialmente la prova e non fossero addirittura presenti i membri della commissione;

la candidata sarebbe stata presa in consegna da funzionari e dagli agenti della Polizia penitenziaria presenti e sottoposta a domande circa le ragioni per le quali aveva iniziato a scrivere di quel particolare tema a dettatura ancora non avvenuta, mentre il foglio protocollato con lo scritto sarebbe stato nel frattempo ritirato da un agente della Polizia penitenziaria;

ai candidati che chiedevano quali provvedimenti fossero stati presi nei suoi confronti il presidente della commissione avrebbe risposto al microfono frasi concitate contro coloro i quali chiedevano chiarimenti, minacciandoli altresì di denunciarli per interruzione di pubblico servizio e si sarebbe allontanato con la commissione senza dettare alcuna traccia da svolgere;

dopo un'ora la commissione sarebbe rientrata nel padiglione e avrebbe dato inizio alle operazioni concorsuali dettando le tracce mentre la candidata sorpresa a svolgere la traccia prima della dettatura sarebbe stata regolarmente fatta riaccomodare al suo posto; al riguardo non è dato sapere, all'interrogante e agli altri partecipanti, se alla stessa sarebbe stata data la possibilità di riappropriarsi dello scritto precedentemente segnalato e soprattutto la corrispondenza o meno della traccia con quella effettivamente svolta in anticipo dalla concorrente;

le operazioni concorsuali si sarebbero concluse alle ore 20, dopo 8 ore dalla dettatura;

in data 4 luglio 2014 il Ministero della giustizia, anche in risposta alle polemiche sorte a seguito delle denunce dei concorrenti e delle informazioni veicolate a mezzo stampa, diramava sul proprio sito istituzionale la seguente comunicazione: "In relazione a notizie di stampa su presunte irregolarità avvenute durante le prove scritte del concorso a 365 posti per magistrato ordinario del 26 giugno scorso, il Ministero della giustizia assicura sul regolare svolgimento delle suddette prove. Dai verbali delle operazioni risulta, in particolare, che nel corso delle prove scritte sono stati espulsi 19 candidati per le seguenti ragioni: 8 perché trovati in possesso di codici commentati, 9 perché trovati in possesso di appunti o altro materiale di supporto, 1 perché trovato in possesso di un dispositivo elettronico idoneo a fungere da data-base e 2 perché trovati in possesso di telefoni cellulari. Tutti i suddetti candidati sono stati immediatamente allontanati dall'aula senza poter continuare lo svolgimento delle prove. Quanto all'introduzione dei codici commentati, in particolare, si fa presente che i 29 Commissari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, che ai sensi del R.D. 1860/1925, svolgono l'esclusivo compito di procedere alle preventive verifiche della durata di due giornate, hanno esaminato oltre 30.000 codici e testi di legge presentati dai 6781 candidati. E grazie alla continua opera di vigilanza svolta dal personale giudiziario nei padiglioni è stato possibile individuare la bassissima percentuale dello 0,3 per cento di testi vietati. I candidati espulsi sono stati allontanati dalla prova con specifico verbale firmato dal Presidente, dai componenti e dal segretario della commissione esaminatrice. Inoltre l'Ufficio concorsi del Ministero ha già attribuito loro l'inidoneità, nonché trasmesso al Consiglio superiore della magistratura i relativi verbali al fine di consentire al Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 160/2006, di valutare l'esclusione dei candidati anche dai successivi concorsi";

nel comunicato nulla però si dice in merito all'episodio, forse più grave, dello svolgimento della traccia, prima della dettatura, da parte di una candidata come se la stessa ne fosse già a conoscenza;

a giudizio dell'interrogante, al di là del carattere deprecabile delle presunte o reali irregolarità segnalate in occasione di un evento concorsuale, ciò che emerge in maniera chiara e drammatica è senza dubbio l'aurea di disattenzione, confusione e pressappochismo che contraddistingue un momento tanto delicato e solenne quale quello dell'ufficiale selezione dei componenti della magistratura italiana, sui cui componenti, ai sensi degli articoli 101 e 104 della Carta costituzionale, dovrebbe vigere il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà. Pertanto contaminare i meccanismi di selezione anche con il

semplice dubbio di una mancata indipendenza o di una sanzionabile e incomprensibile agevolazione in capo ad un concorrente rischia di inficiare il ruolo, la missione e la configurazione del potere giudiziario in Italia, imponendo pertanto una presa di posizione e soprattutto di chiarimento da parte del Dicastero competente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, date le numerose irregolarità che si sarebbero verificate durante il concorso, non ritenga opportuno valutare l'annullamento delle prove, anche al fine di consentire la verifica e l'accertamento degli eventi "eccezionali" verificatisi ripetutamente nel corso della tornata concorsuale di tre giorni e quali provvedimenti ritenga di adottare al fine di fare chiarezza sulle motivazioni e le cause che avrebbero comportato il verificarsi dei numerosi casi di irregolarità.

(4-02448)

CONSIGLIO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* -

Premesso che:

con la decisione 1622/2006/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno pubblicato l'ordine di presentazione delle designazioni a «Capitale europea della cultura» ed è stato stabilito che l'Italia fosse designata nel 2019, insieme alla Bulgaria;

Bergamo è stata esclusa dall'elenco delle città tra le quali si è scelta la "Capitale europea della cultura"; sono state, infatti, scelte Cagliari, Perugia, Siena, Lecce e Matera;

la candidatura della città di Bergamo aveva l'obiettivo di valorizzare la ricchezza, la diversità culturale, migliorare la conoscenza che i cittadini hanno gli uni degli altri e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad una medesima comunità europea;

la città aveva programmato eventi culturali di particolare interesse che intendeva presentare nel corso dell'anno di candidatura per dare dimostrazione di grande creatività,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano, entro i limiti di propria competenza, chiarire la motivazione dell'esclusione di Bergamo dalla designazione a capitale europea della cultura.

(4-02449)

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* -

Premesso che:

nel territorio tra Rimini e Riccione è in corso la realizzazione del TRC, trasporto rapido costiero su gomma, in affiancamento alla linea ferroviaria esistente, per una lunghezza di 10 chilometri;

tale opera prevede nella fase iniziale l'abbattimento di circa 200 pini;

il notevole impatto ambientale ha suscitato da tempo la forte opposizione di molti cittadini, costituitisi anche in comitati;

tra l'altro, l'esecuzione dell'abbattimento delle alberature sta avvenendo nel periodo più delicato biologicamente per la fauna, vale a dire nelle fasi di nidificazione e di dipendenza dei piccoli dai genitori, fasi nelle quali la normativa comunitaria costituita dalla direttiva 2009/147/CE, già 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, prevede un regime di assoluta protezione, pienamente recepito dalla normativa nazionale con legge n. 157 del 1992 di tutela della fauna, con il divieto di uccisione, danneggiamento e disturbo della avifauna nidificante;

la stessa legge regionale dell'Emilia-Romagna prevede il divieto di distruzione dei nidi ed assicura la tutela anche della fauna minore, come i chirotteri, che possono aver trovato nelle alberature rifugio e possibilità di riproduzione;

proprio al fine di evitare violazioni della normativa europea, nazionale e regionale, l'Ente nazionale protezione animali ha inviato una diffida dall'effettuare i lavori in questo periodo di riproduzione degli animali selvatici, rivolta alle amministrazioni dei Comuni di Rimini e Riccione e alla ditta esecutrice dei lavori, notificata anche per conoscenza al prefetto, al Corpo forestale dello Stato e alla Provincia di Rimini;

risulta all'interrogante che durante le operazioni di cantiere, nonostante le proteste dei cittadini e delle associazioni, sia avvenuta la rimozione dei nidi e sia stata causata la morte di nidiacei, tutto in violazione di legge;

come è noto, il titolo IX-*bis* del codice penale, relativo ai maltrattamenti sugli animali prevede, agli

articoli 544-*bis* e 544-*ter*, severe sanzioni penali per sofferenze o morte inflitte agli animali stessi;
diversi sono stati i video e le foto realizzate dai cittadini;
non risulta essere stata condotta alcuna perizia da istituti scientifici riconosciuti in merito alla presenza di nidi e nidiacei, o di giovani nella fase di dipendenza dai genitori;
il nostro Paese è da tempo sotto accusa per la violazione di normative europee, in particolare in materia ambientale, a cominciare dalla mancata tutela dell'avifauna e questo rappresenta certamente un danno per il nostro prestigio, soprattutto nella fase di presidenza dell'Unione europea appena iniziata,
si chiede di sapere:
quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare la reiterazione dei reati di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, nonché la violazione della normativa europea, di quella nazionale e regionale;
se le autorizzazioni relative ai lavori siano corrette e complete, a norma di legge;
se e come siano intervenuti il Corpo forestale dello Stato e le forze dell'ordine.
(4-02450)

DE PETRIS - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
le attuali vicende relative alla realizzazione del progetto MOSE a difesa di Venezia e della sua laguna hanno offerto un quadro drammatico del livello di degenerazione del rapporto tra istituzioni e imprese, ma hanno anche rappresentato per chiunque una straordinaria occasione per riprendere in considerazione l'opera stessa, che già in passato era stata oggetto di dibattito scientifico: se cioè tale intervento sia in grado di assicurare gli obiettivi di salvaguardia attesi o se, al contrario, al suo funzionamento sono associati rischi ulteriori, come possibili variazioni della morfodinamica dei fondali della laguna come effetto dell'apertura e chiusura delle paratie mobili;
è questo un problema di tale complessità che il suo studio nell'ambito del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ancorché necessario, non è stato effettuato (1999) perché nella commissione non c'erano le competenze appropriate;
in effetti si tratta di mettere a punto un modello fisico-matematico predittivo, in assenza del quale le garanzie per la salvaguardia di Venezia appaiono del tutto insufficienti;
di tali preoccupazioni si è fatto interprete il Parlamento con la presentazione di interrogazioni e lo stesso Consiglio dei ministri (del Governo Amato) che nella riunione del 16 marzo 2001 aveva deliberato che il passaggio alla progettazione esecutiva dell'opera avrebbe potuto essere effettuato solo dopo che fosse stato compiuto l'approfondimento dei vari problemi e, in particolare, un "approfondimento progettuale" per quanto riguarda gli effetti sulla morfodinamica dei fondali, approfondimento che, a quella data, ancora non era stato effettuato, nonostante disposizioni date in tal senso dal Ministro *pro tempore* dei lavori pubblici Micheli (1999). Nel febbraio 2007 tale studio non era stato ancora effettuato;
l'interrogazione rivolta dai deputati Bonelli e Zanella al Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* (2007, 4-01988) chiedeva espressamente se tale approfondimento fosse stato effettuato, con quali risultati di previsione a medio e lungo termine e da quale autorità scientifica;
nella risposta all'interrogazione c'è un'affermazione generica che tutti gli approfondimenti richiesti dal Consiglio dei ministri del 2001 sono stati effettuati, ma, per sua competenza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici fa sapere che dal 1999 non sono state sottoposte alla sua valutazione le risultanze tecniche dell'approfondimento progettuale per quanto attiene agli effetti sulla morfodinamica dei fondali. Un mese dopo, poi, il Ministero a questo proposito ha affermato che "sono in corso studi scientifici di carattere generale su questa complessa fenomenologia sulla base di programmi di ricerca internazionali finanziati dall'UNESCO". Dalla sede Unesco di Venezia (Regional bureau for science and culture in Europe) risulta che le ricerche effettuate non abbiano dato sin qui risposte positive,
si chiede di sapere:
quale sia in realtà il grado di affidabilità dei modelli predittivi della morfodinamica dei fondali sin qui messi a punto;
nel caso di una garanzia di sicurezza insufficiente, se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia

opportuno attivarsi al fine di interrompere la realizzazione di un'opera che richiede anche un così rilevante impegno finanziario.

(4-02451)

DI BIAGIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 18-*bis* dell'articolo 12 ha disposto la soppressione della Buonitalia SpA, già in liquidazione dal 13 settembre 2011, con attribuzione delle funzioni all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice;

si prevedeva anche che, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 15 agosto 2012, venisse emanato un primo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per disporre il trasferimento all'Agenzia delle funzioni e delle risorse umane;

con tale decreto, inoltre, sarebbe dovuta essere approvata una tabella di corrispondenza che inquadrasse nei ruoli dell'Agenzia i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Buonitalia SpA al 31 dicembre 2011, ma ciò sarebbe dovuto avvenire a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente,

ai dipendenti trasferiti avrebbe dovuto essere mantenuto il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui il trattamento fosse più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti avrebbero percepito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

il decreto è stato emanato il 28 febbraio 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2013, n. 57, oltre il termine assegnato e senza l'approvazione della tabella di corrispondenza;

il 31 luglio 2013, il Tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato con sentenza l'illegittimità del licenziamento dei 19 lavoratori a tempo indeterminato della Buonitalia SpA in liquidazione poiché intervenuto successivamente al trasferimento *ex lege* del personale dipendente all'Agenzia con addebito alla stessa Agenzia del mancato trasferimento e della mancata attuazione del disposto normativo;

i lavoratori di Buonitalia SpA in liquidazione hanno notificato all'Agenzia, nella persona del suo presidente *pro tempore*, Riccardo Maria Monti, un atto di costituzione in mora e diffida ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale, al quale è seguito, decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia avesse provveduto a dare attuazione al disposto normativo, il 14 febbraio 2014, ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma;

successivamente è stata emanata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'articolo 1, comma 478 prevede che: «All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati" sono sostituite dalle seguenti: "di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,"»;

il 13 gennaio 2014, il TAR del Lazio sezione II ter ha accertato l'inadempienza dei Ministeri competenti per la mancata allegazione al decreto della tabella di corrispondenza di cui al comma 18-*bis* dell'articolo 12, obbligandoli a provvedere nel termine di 60 giorni con condanna al pagamento delle spese legali;

con sentenza del Tribunale del lavoro di Roma, notificatale il 28 febbraio 2014, l'Agenzia è stata condannata a dare immediata attuazione alle disposizioni illegittimamente disattese e conseguentemente ad assumere i ricorrenti, ex dipendenti di Buonitalia SpA, corrispondendo loro le mensilità pregresse dal 28 febbraio 2013, nonché al pagamento delle spese legali,

con risposta ad una precedente interrogazione (4-01851), il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha evidenziato come l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice abbia completato tutte le attività propedeutiche allo svolgimento della procedura selettiva,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti rappresentati e quali iniziative di sua competenza intenda adottare al fine di garantire la piena e rapida applicazione di quanto disposto dalla normativa che consente il trasferimento del personale ex Buonitalia all'Agenzia, anche al fine di evitare un ulteriore danno erariale;
se non intenda intraprendere iniziative volte ad assicurare che l'assunzione avvenga mediante una selezione per titoli, come previsto dalla normativa, anziché mediante un concorso che l'Agenzia vorrebbe bandire;
quali azioni intenda adottare al fine di garantire i diritti dei lavoratori ex Buonitalia SpA in liquidazione e assicurare loro la continuità lavorativa e salariale, nelle more della loro assunzione.
(4-02452)
FAVERO, SANGALLI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
nel 2011 la Regione Piemonte ha imposto dei limiti emissivi riferiti agli ossidi di azoto, più bassi in controtendenza rispetto alle altre Regioni e difficilmente rispettabili da parte delle aziende che abbiano impianti già esistenti;
in particolare, le aziende tessili del biellese, che utilizzano generatori alimentati a metano, potrebbero difficilmente rispettare i limiti di emissione imposti (150 milligrammi per Normal metro cubo) se non con un considerevole esborso economico;
nessun richiamo è infatti indicato, nella normativa in riferimento, al fatto che le disposizioni tecniche prevedano per gli impianti esistenti specifici fattori di correzione in relazione alla vetustà dell'impianto e alle sue caratteristiche;
tali impianti, nel migliore dei casi, potrebbero essere adeguati ai limiti di emissione previsti mediante la modifica/sostituzione del bruciatore, con un costo, secondo i dati forniti dall'Unione industriale biellese, di 15-20.000 euro per generatore (nelle imprese sono normalmente presenti da 2 a 5 generatori). A queste spese si aggiungerebbero i costi per i lavori elettrici, idraulici ed edili;
nonostante ciò, le spese descritte potrebbero essere non sufficienti a garantire il rispetto del limite emissivo, rendendo necessario giungere alla sostituzione completa dei generatori installati (anche se perfettamente funzionanti), con costi unitari dell'ordine di centinaia di migliaia di euro;
inoltre, la realtà imprenditoriale del tessile biellese risulta costituita prevalentemente da piccole e micro imprese, già stremate da una crisi economica settoriale e territoriale partita ben prima del 2009;
in tale contesto anche i "modesti" costi connessi agli interventi di adeguamento da effettuarsi risultano, in alcune realtà, difficilmente sostenibili,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;
se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre di una proroga di almeno 2 anni del termine di adeguamento già scaduto al 31 dicembre 2013 per gli impianti precedentemente autorizzati *ex* art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;
se la Regione possa disporre di una proroga di almeno 2 anni del termine di adeguamento della scadenza di giugno 2014 per gli stabilimenti tessili che hanno rinnovata la loro autorizzazione alle emissioni con adesione alle Autorizzazioni in via generale (AVG) di cui alla determinazione n. 416 del 2011 della Regione Piemonte al fine di poter individuare ulteriori soluzioni tecnologiche atte al rispetto dei limiti di emissione;
se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre di significative fonti di co-finanziamento degli interventi di metanizzazione del

territorio (ad esempio attraverso i fondi POR-FESR);
se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa integrare il limite di emissione fissato dalla normativa regionale vigente per il rispetto degli ossidi di azoto e loro miscele (NOx) a quanto definito della norma tecnica EN 676 previsto per la classe I, ossia che il limite per gli impianti termici industriali esistenti sia almeno pari a 170 milligrammi per kilowattora termico.
(4-02453)
FAVERO, SANGALLI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
nel 2011 la Regione Piemonte ha imposto dei limiti emissivi riferiti agli ossidi di azoto, più bassi in controtendenza rispetto alle altre Regioni e difficilmente rispettabili da parte delle aziende che abbiano impianti già esistenti;
in particolare, le aziende che utilizzano generatori alimentati ad olio combustibile sono costretti ad affrontare 2 generi di problemi: il primo, di tipo ambientale, in quanto esso è più inquinante del metano; il secondo di natura economica, in quanto il suo costo, a parità di potere calorifico, è maggiore di quello del metano con conseguente perdita di competitività da parte delle aziende coinvolte nel suo utilizzo;
a titolo di esempio, secondo i dati in possesso dell'Unione industriale biellese, le caldaie alimentate ad olio combustibile emettono in media circa 500 milligrammi per Normal metro cubo di ossidi di azoto contro i 350 previsti dai limiti imposti dalla Regione Piemonte;
per le aziende che utilizzano l'olio combustibile sarebbe quindi tecnicamente impossibile rispettare i suddetti limiti e l'unica soluzione praticabile sarebbe la conversione o la sostituzione delle centrali termiche esistenti alimentate con altri combustibili;
considerato che:
si osserva, allo stato attuale, una carenza sul territorio di metanodotti a media o ad alta pressione che obbliga le aziende non allacciate alla rete a metano ad utilizzare olio combustibile per soddisfare i propri fabbisogni termici;
sarebbe quindi necessario, per le aziende descritte, farsi carico delle opere strutturali di estensione della rete infrastrutturale di distribuzione del metano per attuare la soluzione praticabile prospettata;
l'eventuale passaggio a gasolio, complice l'elevato costo del combustibile, renderebbe di fatto insostenibile l'incremento dei costi di produzione ponendo le aziende in serie difficoltà economiche e commerciali, se non nei pochissimi casi di attività con ridotto fabbisogno di energia termica;
rilevato infine che:
secondo l'Unione industriale biellese, delle circa 40 aziende presenti sul territorio interessate da tale problematica 6 hanno cessato l'attività; 13 sono ora allacciate al metano con costi che vanno da 10.000 euro a circa 350.000 euro per il solo collegamento alla rete;
altre aziende con analoghi problemi sono in possesso di preventivi di allaccio alla rete gas per importi fino a 800.000 euro. A questi importi si aggiungono poi i costi di sostituzione dei bruciatori (15-20.000 euro per generatore), lavori elettrici, idraulici, di bonifica dei serbatoi dismessi ed edili;
solo 3 aziende, con fabbisogni termici contenuti, hanno sostituito il combustibile impiegato passando a gasolio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;
se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre di una proroga di almeno 2 anni del termine di adeguamento già scaduto al 31 dicembre 2013 per gli impianti precedentemente autorizzati *ex* art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;
se la Regione possa disporre di una proroga di almeno 2 anni del termine di adeguamento della scadenza di giugno 2014 per gli stabilimenti tessili che hanno rinnovata la loro autorizzazione alle emissioni con adesione alle Autorizzazioni in via generale (AVG) di cui alla determinazione n. 416 del

2011 della Regione Piemonte al fine di poter individuare ulteriori soluzioni tecnologiche atte al rispetto dei limiti di emissione;
se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre di significative fonti di co-finanziamento degli interventi di metanizzazione del territorio (ad esempio attraverso i fondi POR-FESR).
(4-02454)

AIELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la legge n. 395 del 1990, all'art. 32, ha previsto l'istituzione dei Provveditorati regionali delle amministrazioni penitenziarie;
la tabella E della legge ha istituito la sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria calabrese a Catanzaro;
da tempo, ormai, è stata ipotizzata la possibilità di un trasferimento della sede del Provveditorato in altra sede presso altra città limitrofa;
la scelta sarebbe giustificata da presunte esigenze di contenimento della spesa pubblica;
la paventata ipotesi di trasferimento si paleserebbe, invece, a parere dell'interrogante, come del tutto illegittima e infondata: illegittima, perché in palese violazione della legge istitutiva dei Provveditorati che ha individuato il capoluogo di Regione come sede del medesimo in Calabria; infondata, perché le presunte esigenze di contenimento della spesa sarebbero, e sono, superate non solo dalla messa a disposizione di locali idonei da parte dell'amministrazione comunale di Catanzaro ma dalla disponibilità della medesima ad effettuare eventuali opere di adeguamento e/o ristrutturazione che si rendessero necessarie;
l'amministrazione comunale di Catanzaro, a tale scopo, ha diffidato con note del 14 e 17 aprile e del 26 maggio 2014 le competenti autorità dall'attuare il citato trasferimento manifestando la disponibilità di locali e risorse idonei;
inoltre, con deliberazione n. 37 del 28 maggio 2014 ha adottato la risoluzione atta ad invitare, formalmente, il competente Ministero a "(...) dare corso a tutte le iniziative e gli adempimenti volti a trattenere nella Città Capoluogo di regione il Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria, valutando positivamente l'offerta dei locali messi a disposizione da questo Comune per ospitare in Città la struttura";
qualora si ponesse in essere il trasferimento, si perpetrerebbe, a parere dell'interrogante, a danno del capoluogo di Regione l'ennesimo ingiustificabile spoglio istituzionale;
così operando, infatti, il ruolo chiave e centrale del capoluogo di Regione, già duramente svilito da risalenti scelte istituzionali operate in questa direzione, rischierebbe di essere irrimediabilmente mortificato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare idonee iniziative allo scopo di garantire il mantenimento della sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria presso Catanzaro, in ossequio al dettato di cui all'art. 32 della legge n. 395 del 1990.
(4-02455)

MARINELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
nell'ottobre del 2006, come cita un articolo del quotidiano "La Nazione" del 25 giugno 2014, una paziente, la signora Cosima, scopre di avere un tumore al polmone con metastasi al cervello e la prognosi è terribile: 6 mesi di vita;
da quell'autunno tragico sono trascorsi 8 anni e Cosima lotta contro la malattia, ma può ancora sognare e stare accanto ai suoi familiari;
questo supplemento di vita, da quanto si apprende, sarebbe frutto dei successi delle sperimentazioni cliniche fiore all'occhiello, fino al gennaio 2014, del Dipartimento di oncologia dell'ospedale di Livorno;
purtroppo risulta che queste sperimentazioni cliniche siano state interrotte, dal momento che la direzione sanitaria ne ha bloccato i progetti in quanto, afferma il direttore sanitario Carlo Giustarini, il "numero di studi clinici è eccessivo per un'azienda territoriale come quella di Livorno", nonostante che

per il Servizio sanitario nazionale siano a "costo zero";
questa scelta pare alquanto opinabile come sostiene anche il primario del reparto oncologico Federico Cappuzzo e la sua *équipe*. Una scelta che soprattutto ha messo in allarme i pazienti e i familiari che hanno visto nel corso degli anni, grazie ai protocolli innovativi impiegati, i notevoli miglioramenti fisici raggiunti;
ritenuto che, a parere dell'interrogante:
in un momento economico delicato come quello che sta passando il nostro Paese, ivi compreso il nostro Sistema sanitario nazionale, tagliare queste tipologie di cure sperimentali, che, da quanto risulta, non appaiono gravare economicamente sulle casse del Servizio sanitario nazionale, appare in evidente controtendenza con le manovre di *spending review* che il Governo sta mettendo in atto;
inoltre, questa interruzione vorrebbe dire cancellare la speranza di chi è colpito da malattie terribili come i tumori. Se la signora Cosima oggi è ancora in vita lo dobbiamo ai metodi innovativi sperimentati nel reparto di oncologia dell'ospedale di Livorno dal professor Cappuzzo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, visti gli ottimi risultati riscontrati nel corso degli anni dal professor Cappuzzo e dalla sua *équipe*, di attivare tutte le necessarie procedure al fine di voler approfondire, attraverso un'accurata ispezione, la bontà di tali protocolli, attività questa finalizzata a garantire continuità alla promozione delle sperimentazioni cliniche ad oggi interrotte dalla direzione sanitaria dell'Ospedale di Livorno.
(4-02456)

CROSIO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
nel periodo tra il 2009 e il 2012 la Guardia di finanza ha condotto una verifica fiscale nei confronti di una serie di autotrasportatori al fine di appurare il rispetto della normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati nel territorio extradoganale di Livigno;
nonostante che durante il periodo siano stati condotti costanti controlli alla frontiera senza che venissero contestate irregolarità, da luglio 2012 la Guardia di finanza sta notificando verbali di contestazione in cui si parla di un'importazione di carburante in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia;
l'articolo 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 consente di introdurre in Italia, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera *c)*: "i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante";
raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrispondeva a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;
sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del "serbatoio normale": infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;
in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità, in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di "serbatoio normale";
il 30 aprile 2014 l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi "normale";

gli importi contestati a circa 70 aziende di autotrasporto e dipendenti tra Iva, accise e sanzioni ammontano ad un totale di circa 6 milioni di euro e alcune aziende valtellinesi e valchiavennasche si sono viste recapitare multe esorbitanti che arrivano anche a 600.000 euro;
sanzioni di tali importi rischiano ovviamente di mandare in fallimento intere aziende: le ditte individuali mono veicolari non riusciranno a far fronte alle spese e quelle con dipendenti si vedranno presumibilmente costrette a licenziare parte del personale. Per non parlare delle sanzioni contestate direttamente agli autisti che si vedranno costretti, per aver eseguito un lavoro, anche a difendersi dall'accusa di reato di contrabbando;
non è comprensibile, a parere dell'interrogante, il comportamento dei funzionari di frontiera che, controllando la regolarità del trasporto e dei documenti dei mezzi non hanno ritenuto di sollevare alcuna contestazione in 4 anni per poi muovere improvvisamente gravissime accuse e inviare multe che, da una stima approssimativa delle associazioni di categoria, comporteranno la perdita di circa 3.000 posti di lavoro ai quali vanno aggiunti tutti quelli legati all'indotto che ovviamente vede le proprie attività compromesse e fortemente ridotte se le aziende di autotrasporto dovessero chiudere (come officine, gommisti, carrozzerie);
il problema è stato sollevato sia con la direzione regionale che centrale dell'Agenzia delle dogane, ma non si è arrivati ad una soluzione, anche perché l'amministrazione ha comunicato di volersi astenere dall'emettere un parere che faccia chiarezza sulla definizione di "serbatoio normale",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario provvedere, di concerto, attraverso una nota esplicativa, alla definizione univoca di "serbatoio normale" cui fa riferimento l'articolo 107 del Regolamento (CE) n.1186/2009, specificando che i serbatoi regolarmente omologati rientrano fra quelli "normali";
se, in attesa dei chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti riguardo alla definizione di "serbatoi normali", non reputino opportuno sospendere le istanze di pagamento e le contestazioni relative alla vicenda di cui in premessa;
se non ritengano necessario farsi promotori di un tavolo di concertazione che veda coinvolte le parti interessate per addivenire ad una soluzione condivisibile del grave problema legato all'autotrasporto che sta minando l'intero sistema economico e sociale della Valtellina.
(4-02457)
FATTORI, DONNO, PAGLINI, SCIBONA, VACCIANO, PUGLIA, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il Comune di Velletri (Roma) ha aderito alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'interno con decreto del 30 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, del 4 settembre 2013, n. 207, recante: "Modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, triennio 2014-2016. Linee guida e modelli di domanda", per la selezione delle proposte provenienti dai Comuni, aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di vari servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, da accogliere nei rispettivi territori. Il Comune ha incaricato con delibera di giunta n. 162 del 10 ottobre 2013, e senza selezione pubblica, per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi, il consorzio di cooperative "Casa della solidarietà", con sede in Roma via F. Antolisei 25;
in seguito alle pressioni delle forze politiche di opposizione, l'amministrazione è tornata parzialmente sui suoi passi richiedendo al Ministero una novazione soggettiva (prot. 286 A.G. del 9 maggio 2014, spedita il 13 maggio 2014 al Ministero dell'interno), considerando la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) n.25 dell'8 marzo 2012, pronunciatasi proprio in merito al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la quale ritiene che per gli appalti aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza per gli immigrati, qualificati nelle categorie servizi sociali, le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a rispettare i principi dai quali discende il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi, nell'ambito

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rispetto della normativa sugli affidamenti pubblici;
il Ministero dell'interno con una comunicazione datata 4 giugno 2014, ha autorizzato l'individuazione di un diverso ente gestore in seguito ad espletamento di pubblica gara ed ha esplicitamente deliberato una proroga all'avvio del progetto;
il Comune di Velletri sostiene di aver seguito le indicazioni del Ministero per la preparazione del bando, che impone di non poter variare il prezzo, ma di rimodulare il piano dei costi, escluse alcune voci quali: il costo del personale ed il numero dei soggetti preposti e le qualifiche del medesimo personale; spese generali per l'assistenza; spese per servizi di tutela;
tali limitazioni, come fatto notare al Comune stesso da cooperative che probabilmente avrebbero voluto partecipare al bando, impediva la partecipazione ad altri che non fossero l'ente gestore che ha predisposto lo stesso bando;
a conferma di quanto detto, l'unica cooperativa partecipante, e ovviamente vincente, è stata la "Domus Caritatis", cooperativa del consorzio "Casa della Solidarietà" che aveva disposto il progetto;
considerato che la necessità della novazione soggettiva era motivata dal fatto che non vi fosse stata in precedenza una selezione pubblica del soggetto atto alla co-progettazione e che, di conseguenza, il progetto approvato dal Ministero, non soddisfaceva i requisiti della migliore soluzione per il territorio su cui andava collocato e dell'offerta economicamente più vantaggiosa visto che si tratta di circa 2 milioni di euro di soldi pubblici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali siano le ragioni per cui il Ministero dell'interno abbia stabilito di andare in deroga rispetto a tempistiche, modalità e procedure presenti nel bando di cui al decreto ministeriale del 30 luglio 2013, visto che la necessità della novazione soggettiva era motivata dal fatto che non vi fosse stata in precedenza una selezione pubblica del soggetto atto alla co-progettazione e che, di conseguenza, il progetto approvato dal Ministero stesso, non soddisfaceva di fatto i requisiti della migliore soluzione per il territorio su cui andava collocato e dell'offerta economicamente più vantaggiosa dato che, ricordiamo, si tratta di circa 2 milioni di euro di soldi pubblici;
quali azioni di propria competenza intenda intraprendere al fine di restituire regolarità alla vicenda.
(4-02458)
DONNO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, PUGLIA, BULGARELLI, LUCIDI, PAGLINI, GAETTI, SIMEONI, MOLINARI, BUCCARELLA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e rappresenta un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana, mentre secondo l'art. 97, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
come si apprende da notizie di stampa, con sentenza del 13 febbraio 2013, un attuale esponente del partito di Forza Italia, già ministro agli Affari regionali ed oggi eletto europarlamentare nelle liste dello stesso partito, è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per corruzione, illecito finanziamento ai partiti e abuso d'ufficio ed interdetto per 5 anni dai pubblici uffici, relativamente a fatti riguardanti il periodo in cui ricopriva il ruolo di presidente della Regione Puglia. Secondo il tribunale di Bari, l'ex governatore aveva "un disegno molto più ampio rispetto alla semplice volontà di attivare le strutture sanitarie" Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), che dovevano sopperire alla drastica riduzione dei posti letto ospedalieri imposta dalla legislazione nazionale e dall'ormai stremato bilancio regionale. Un disegno, scrivono i giudici, che ha consentito al presidente uscente "di contare su un appoggio economico di rilievo per il suo movimento politico ("La Puglia prima di tutto"), che proprio in quel periodo si stava formando". Per ottenere 500.000 euro da Giampaolo Angelucci, ricostruisce il tribunale, l'ex presidente avrebbe compiuto una "diretta intromissione nelle decisioni spettanti ai direttori generali delle Asl sulla attivazione delle Rsa e sul tipo di gestione da scegliere", poi avrebbe accentrato "in una gara unica tutti gli appalti per gestire le Rsa". "Ciò - scrivono i giudici -

al fine di creare a monte tutti i presupposti perché venisse espletata una gara di tale portata economica ed impegno organizzativo per i soggetti proponenti" che "solo un unico e importante gruppo imprenditoriale sarebbe stato capace di presentare" ("il Fatto Quotidiano" del 16 agosto 2013);
stando alla sentenza del 13 febbraio 2013, il finanziamento di 500.000 euro che il presidente *pro tempore* della Regione Puglia avrebbe ricevuto "prima, durante e poco dopo" la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2005, da Giampaolo Angelucci, per il suo movimento politico "La Puglia prima di tutto", "si connota illecitamente, in quanto è stato il prezzo della corruzione" dell'ex presidente "da parte dell'Angelucci": il "re delle cliniche romane" ed editore Giampaolo Angelucci, condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione nonché riconosciuto colpevole di corruzione e illecito finanziamento ai partiti, in concorso con l'allora presidente della Regione Puglia;
a quanto risulta agli interroganti nel mese di dicembre 2013, a meno di un anno dalla sentenza, il consorzio San Raffaele (HSR) partecipa al bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione in accreditamento delle Rsa della provincia di Bari indetta dalla Asl (Azienda sanitaria locale) di Bari, e successivamente, in data 20 marzo 2014, si aggiudica la gestione di 5 Rsa su 6 della Asl competente della Regione Puglia, come citato nel bando di gara assegnato;
il disciplinare di gara puntualizza che l'elaborato deve essere, a pena di esclusione dalla gara, privo di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e sarà (l'elaborato) valevole ai fini della formulazione del giudizio da parte della Commissione tecnica di gara;
nel verbale di gara, si viene a conoscenza delle dichiarazioni delle altre società partecipanti alla suddetta procedura, in data 8 gennaio 2014, all'apertura delle buste tenutasi presso gli uffici dell'area Gestione patrimonio della Asl di Bari, alla presenza della Commissione giudicatrice, che doveva verificare se nelle buste presentate dalle società partecipanti fosse presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara; tra la documentazione presentata dal Consorzio San Raffaele risultava essere stato inserito un documento relativo a un preventivo economico;
si evince quindi che il Consorzio San Raffaele avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara e che tale esclusione non era oggetto di valutazione o di discrezione da parte della Commissione di gara, ma doveva avvenire in maniera automatica in quanto il Consorzio San Raffaele era venuto meno ad una condizione che il disciplinare indicava essere motivo di esclusione;
nella stessa seduta di gara, poiché la Commissione non ha inspiegabilmente proceduto a tale esclusione, le altre ditte partecipanti hanno chiesto formalmente l'esclusione del Consorzio San Raffaele, facendo mettere a verbale le relative richieste (riferimento al documento del verbale della Commissione giudicatrice n. 2, seduta pubblica dell'8 gennaio 2014);
a quanto si apprende dal verbale di gara del 10 febbraio 2014, alla richiesta formale da parte delle altre ditte partecipanti sul motivo per cui il San Raffaele non fosse stato escluso, la Commissione di gara non avrebbe fornito alcuna spiegazione; inoltre, la Commissione stessa si sarebbe limitata ad indicare che infine, con riferimento alle osservazioni della presenza di indicazioni riportanti "valori economici", la Commissione preliminarmente avrebbe ritenuto di dover formulare il proprio giudizio nel rispetto del capitolato di gara. A parere degli interroganti tale affermazione è incomprensibile e non chiarificatrice del motivo per cui il Consorzio San Raffaele non sia stato escluso;
nella seduta successiva tenutasi in data 20 marzo 2014, è risultato presente anche il Consorzio San Raffaele, che oltre a non essere stato escluso, è aggiudicatario di 5 lotti su 6, la maggior parte attribuiti con il massimo del punteggio;
a parere degli interroganti, l'atteggiamento della Commissione non appare in linea con i principi di trasparenza propri di un procedimento di gara e risulta omissivo laddove non ha applicato e rispettato il disciplinare di gara, per altro elaborato e pubblicato dalla stessa amministrazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda porre in essere interventi nei limiti di propria competenza finalizzati a garantire un'indagine accurata sul risultato della gara in premessa, evitando significativi disagi economici e sociali e attuando le garanzie espresse dall'articolo 97 della Costituzione in materia del buon andamento e

dell'imparzialità dell'amministrazione, soprattutto garantendo la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e rappresentazione di un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione.
(4-02459)
STEFANO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(4-02460)
(*Già* 3-00850)
GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la strada statale 372 Telesina (SS 372) è una strada statale italiana che ha inizio presso il casello di Caianello (Caserta) dell'autostrada A1 Milano-Napoli e termina a Benevento, sul raccordo autostradale 9, all'intersezione con la strada statale 7 Appia;
l'arteria riveste sia importanza locale per il collegamento del capoluogo sannita con la sua provincia occidentale (Telese Terme), sia importanza regionale e nazionale perché permette di raggiungere l'A1 (e quindi Roma) agevolmente dal beneventano. Permette inoltre un percorso alternativo tra la stessa A1 ed il casello di Benevento dell'autostrada A16 Napoli-Canosa ben più breve di quello interamente autostradale;
la sede stradale è composta da una sola carreggiata per tutta l'estensione sino alle porte di Benevento: diviene a doppia carreggiata solo nei tratti da poco assimilati e prima facenti parte rispettivamente della strada statale 88 e del raccordo autostradale 9;
in quest'arteria, negli ultimi 20 anni, il traffico è aumentato in maniera esponenziale seppure il tracciato sia rimasto uguale a quello degli anni '70. Per questa ragione l'ANAS insieme al Governo Berlusconi aveva inserito nel programma "Grandi Opere", con delibera CIPE n. 121/2001 relativa al 1° Programma delle infrastrutture strategiche, emanata in attuazione della legge n. 443 del 2001 (legge Obiettivo) e confermato dal documento "Infrastrutture Prioritarie" redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il raddoppio di tutto il tracciato della strada statale 372;
da notizie giunte all'interrogante durante l'ultima riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, svoltasi venerdì 4 luglio 2014, sarebbero stati azzerati i fondi destinati alla strada statale 372, Benevento-Telese-Caianello, e l'attenzione si sarebbe spostata verso altre infrastrutture prioritarie della Penisola;
la strada statale 372 rappresenta una direttrice di marcia che offre importanti prospettive di sviluppo economico al territorio Sannio, perciò il suo raddoppio risultata tutt'ora prioritario,
si chiede di sapere quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga completato il raddoppio della carreggiata della strada statale 372.
(4-02461)
GAMBARO - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
da notizie apparse su alcune testate giornalistiche di rilevanza nazionale si è saputo che circa 1.500 tonnellate di rifiuti tossici sono stati rinvenuti a poche centinaia di metri dal cuore della città di Bologna, precisamente nel cantiere "Vecchia officina" aperto di fianco agli uffici storici di Hera SpA di viale Berti Pichat 2/4;
tale notizia drammatica si è appresa attraverso l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche che la Guardia di finanza ha effettuato il 28 maggio del 2008, per un'indagine su una vicenda di appalti truccati, nei confronti di alcuni funzionari della Hera SpA, colosso emiliano dell'energia, acqua e gas;
i soggetti intercettati parlano di 2 vasche enormi di rifiuti chimici, piene di cianuri, naftalene, sostanze altamente cancerogene e volatili quindi assorbibili con la semplice respirazione, di creosoti, oli che sono fortemente mutageni e letali;
dalle intercettazioni si evince che i funzionari di Hera SpA avrebbero inteso far sparire i rifiuti nel

termovalorizzatore di Ravenna segretamente, servendosi della Sotris SpA, una società controllata da Hera, che si occupa di imballaggio di rifiuti industriali;
il 18 giugno 2008, circa un mese dopo, i funzionari Hera avrebbero comunicato il rinvenimento dei rifiuti nel terreno al Comune di Bologna e all'Arpa;
la Guardia di finanza ha visionato la denuncia in cui si evidenziava un fantomatico rinvenimento avvenuto il 17 giugno del 2008, quando poi dall'intercettazione del 28 maggio precedente si desumerebbe che già i funzionari Hera erano a conoscenza del fatto;
nel testo comunicato alle autorità si parla di «uno strato omogeneo di colore azzurro intenso e fortemente maleodorante» non previsto dal piano di lavoro ed è necessaria una «messa in sicurezza»;
la Guardia di finanza ha comunicato i fatti al pubblico ministero Flavio Lazzarini che segue l'indagine (proc. 5033/08);
il Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 concede 48 ore per segnalare il rinvenimento delle sostanze inquinanti, prevedendo «l'arresto da un anno a due se l'inquinamento è provocato dai rifiuti pericolosi»;
tale misteriosa vicenda è caduta nell'oblio quando il giudice preposto, nel 2011 ha archiviato il caso dichiarando il "non luogo a procedere";
a quanto risulta all'interrogante il 14 maggio 2014, un costruttore ferrarese, e console onorario della Polonia in Italia, Corrado Sallustro, ha riportato a galla la vicenda, depositando sulla scrivania del procuratore capo di Bologna una denuncia per frode, truffa aggravata e plusvalenze ottenute con la vendita di un terreno altamente inquinato, nei confronti di Hera SpA;
da ciò che è emerso dagli atti pubblici, Sallustro, amministratore delegato della Cogefer Srl, che da trent'anni costruisce caserme cedute in affitto ai Carabinieri, era in procinto di acquistare, inconsapevolmente, l'area che nel 2008 presentava quel terrificante stato di dissesto ambientale ed ecologico;
da quanto si apprende dagli articoli di stampa, nell'estate del 2011 sarebbe stato offerto a Sallustro un affare incredibilmente vantaggioso, ossia l'acquisto da Hera di un lotto di terreno su cui edificare un albergo e la nuova sede della società;
a quanto risulta all'interrogante, Sallustro successivamente scopre che il fondo citato è vuoto e presenta gravi irregolarità, visionando gli atti di indagine della Guardia di finanza sui rifiuti tossici in via Berti Pichat, un'analisi di Hera del 2012 sul rischio tossicologico e cancerogeno non accettabile, la prescrizione della Conferenza dei servizi di Bologna di una bonifica ingente ed estesa a tutta l'area almeno fino al 2017;
per questo motivo l'imprenditore ha denunciato Hera SpA, chiedendo un risarcimento danni per quasi 53 milioni di euro, in quanto non sapeva di comprare terreni così contaminati da mettere in discussione qualsiasi progetto perché le operazioni di bonifica avrebbero un costo esorbitante;
considerato che:
la *holding* Hera SpA è la principale azienda italiana per servizi ambientali e la seconda *local utility* controllata dai Comuni della provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Padova, Trieste a cui distribuisce parte dei ricavi, serve tre milioni di abitanti in Emilia-Romagna, più una parte della provincia di Pesaro-Urbino e dopo l'acquisizione di Acegas, Padova e Trieste;
il Comune di Bologna ha il numero più elevato di azioni ricevendo solo quest'anno 13 milioni di euro in dividendi;
l'*holding* bolognese ha messo a bilancio per il 2013 ricavi per 4,5 miliardi di euro e un utile di 181 milioni (con un aumento del 13 per cento);
in epoca di crisi e con un aumento passato dai 6.621 dipendenti del 2011 agli 8.409 del dicembre 2013, di cui 8.219 a tempo indeterminato;
nel 2014 per abuso di posizione dominante è stata multata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per 1,9 milioni di euro;
nel 2004 per 4.000 tonnellate di rifiuti tossici, smaltite nelle campagne di Forlì, si è vista arrestare alcuni dirigenti;

a quanto risulta all'interrogante nel 2014 i vertici della controllata al 97 per cento Sotris sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Milano per aver bruciato rifiuti tossici nell'inceneritore di Ravenna;
Bologna è la città che storicamente la Sinistra italiana si fregia di aver reso, attraverso la sua costante amministrazione nei decenni, la città più pulita e sicura d'Italia, ma questa incresciosa vicenda porrebbe definitivamente la parola fine su questo vanto ideologico;
nella sede storica della *holding* bolognese svetta un imponente gasometro, il "Man", opera di archeologia industriale, la vecchia officina dove dal 1862 al 1960 si è distillato il carbon fossile e trattato il gas;
il carbone prelevato si lavava col naftalene e il gas si purificava con i cianuri, solfocianuri, vari catrami ed ossidi di azoto, ovvero tutte le sostanze tossiche rinvenute nel 2008 in quella che le persone intercettate chiamano «vecchia officina»,
si chiede di sapere:
se il Governo non voglia sollecitare, entro i limiti di propria competenza, un veloce intervento delle autorità di garanzia e accertamento volto a fare finalmente chiarezza su una vicenda inquietante sia per i risvolti giudiziari dell'epoca sia per gli aspetti legati alla pubblica incolumità e la salute di migliaia di cittadini emiliani;
se non intenda procedere immediatamente, attraverso gli organismi nazionali e regionali di analisi e controllo ambientale a tal uopo previsti, ad una capillare indagine su come siano stati smaltite 1.500 tonnellate di rifiuti tossici e cosa sia stato fatto per evitare che contaminassero aree ancor più vaste e le falde acquifere della zona.
(4-02462)
BUEMI - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
a seguito di sentenza non passata in giudicato, di condanna a 6 anni di reclusione per abuso e falso, il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti si è dimesso dalla carica. Al di là dell'ennesima riprova dell'inefficacia dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (la cui barocca procedura ha consentito all'interessato di anticiparne l'esito presentandosi come dimissionario e, valendosi delle conseguenti scadenze di legge, di ritardare fino all'autunno le nuove elezioni regionali) è rimarchevole che la maggioranza uscente si attesti su una lettura formalistica dell'articolo 33 dello statuto calabrese, secondo cui "il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente" (comma 7) e "nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta";
si tratta di una lettura smentita da costante giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte costituzionale, 22- 26 febbraio 2010, n. 68; 5 giugno 2003, n. 196) e dalla dottrina (P. Virga, "La Regione", Milano 1949, 162 ss.; T. Martines, "Il Consiglio regionale", Milano 1961, 102 ss.; E. Gizzi, "Lo scioglimento dei Consigli regionali e l'amministrazione straordinaria delle Regioni", Milano 1966, *passim*; C. Mortati, "Istituzioni di diritto pubblico", II, VIII ed., Padova 1969, 900 ss.), univoci nel considerare che il Consiglio e la Giunta regionale in regime di *prorogatio* (come è dopo le dimissioni del Presidente, nell'attuale situazione calabrese) sono autorizzati al compimento dei soli atti indifferibili ed urgenti;
dalla verifica amministrativo-contabile, disposta dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato-Ispettorato generale di Finanza-Servizi ispettivi di Finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle "spese di personale" ed agli "equilibri di bilancio", sono emersi sprechi gestionali ed episodi di cattiva amministrazione che proseguono durante il periodo di *prorogatio* degli organi regionali, innestando una pericolosa spirale clientelare destinata ad incidere nella competizione elettorale imminente sotto forma di *captatio benevolentiae*, della quale saranno chiamati a fare le spese le generazioni future;
si apprende anzi che la Giunta regionale nella seduta dell'8 luglio 2014 ha non solo approvato gli

"indirizzi" che, in particolare, i Dipartimenti "Organizzazione e Personale" e "Bilancio", dovranno seguire nella predisposizione delle relative contro-deduzioni, ma ha anche conferito all'Avvocatura regionale, "ampio mandato di proporre eventuale ricorso sia amministrativo, sia per conflitto di attribuzione" contro tale verifica amministrativo-contabile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano, per quanto di competenza, che l'invocazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni possa giustificare un attacco così scomposto alle attività di verifica messe in campo da parte della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

se la scelta di propiziare il "coinvolgimento partecipativo degli eventuali terzi interessati, espressamente individuati nelle relazioni ispettive", nonché "idonei e documentati elementi di giudizio", da parte delle Organizzazioni sindacali (in riferimento alla relazione ispettiva relativa alle spese di personale) sia rituale o non costituisca invece un indebito mezzo di pressione sugli organi statali preposti al controllo;

se non ritengano altresì possibile esercitare i "poteri residuali propri del Governo", volti ad assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa indispensabile, applicando, nella specie, il "principio generale dell'ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l'adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale" (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2001, alla luce dell'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(4-02463)

SANTANGELO, SCIBONA, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI, DONNO, SERRA, FUCKSIA, LEZZI, BOTTICI, MANGILI, BLUNDO, GIARRUSSO, MORONESE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 7 luglio 2014, presso la strada statale 626 che collega Licata a Ravanusa, nel territorio agrigentino, è avvenuto il crollo improvviso del viadotto "Petrulla". Il cedimento ha riguardato una delle campate nella parte iniziale del viadotto che nel suo punto più alto raggiunge i 60 metri;

la strada statale è stata realizzata a partire dalla seconda metà degli anni '70, finalizzata a raggiungere il mare e il porto di Licata. Essa è stata concepita come asse stradale con svincoli provvisti di apposite rampe e priva di incroci a raso. Le pendenze eccessive, che la conformazione orografica del territorio composto da colline di media altezza e valli scoscese presenta, sono risolte grazie alla realizzazione di talvolta lunghissimi viadotti in cemento armato precompresso;

il crollo strutturale del viadotto "Petrulla" ha comportato il piegarsi verso il basso delle carreggiate adagiatesi nel fondo sottostante, da un'altezza di circa 4 metri;

al momento del cedimento transitavano 2 automobili, che hanno rischiato di precipitare nel fondo. Tuttavia, secondo le ricostruzioni esse sono riuscite, accelerando, a risalire giungendo dall'altra parte del cedimento;

conseguentemente al crollo, si sono altresì verificati dei tamponamenti, dovuti con molta probabilità alla repentina frenata della prima vettura che ha visto il ponte crollargli davanti;

risulta che 4 persone siano rimaste ferite e abbiano riportato contusioni in tutto il corpo, tuttavia le loro condizioni non risulterebbero gravi. La Procura della Repubblica di Agrigento, a seguito dell'evento, ha aperto un'inchiesta;

in seguito ai primi accertamenti, l'Anas (Azienda nazionale autonoma delle strade) con propria nota ha affermato che la causa del crollo di una delle campate del viadotto sembrerebbe riconducibile ad una rottura delle travi in cemento armato precompresso che sostenevano l'impalco e che prima del crollo non risultavano deformazioni evidenti, tali da far presagire l'imminente disastro;

nel *dossier* "Cemento disarmato" del 29 luglio 2009 di Legambiente si evidenzia che il calcestruzzo depotenziato viene utilizzato spesso nell'esecuzione delle opere pubbliche, come può evincersi nelle vicende raccolte e monitorate nei rapporti di "Ecomafia" e dall'inchiesta della procura di Caltanissetta nei confronti della Calcestruzzi SpA, controllata dal gruppo Italcementi, *leader* in Italia del mercato

del calcestruzzo;
quest'ultimo crollo presenta delle analogie con quanto avvenuto il 21 maggio 2009, nel viadotto "Geremia 2" della stessa strada statale 626 Caltanissetta-Gela, completata e inaugurata nel febbraio del 2006, dove a causa del cedimento si sono verificati incidenti nei quali 2 persone sono rimaste ferite;
considerato che:
ciò che desta preoccupazione è la grande diffusione dell'utilizzo del calcestruzzo depotenziato in cui la percentuale di sabbia utilizzata è decisamente elevata rispetto al cemento, in violazione delle norme UNI EN 206-1, cosa che, come abbiamo tragicamente visto in questi giorni, rende le strutture stabili solo finché non si verifica un fenomeno sismico di portata significativa;
l'Italia è il Paese a più alto rischio sismico in Europa e già con la legge n. 62 del 1974 si era inteso proprio assumere dei provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Molti degli edifici e delle infrastrutture pubbliche sono stati costruiti prima di quella normativa e anche in seguito, la normativa non è stata sempre adempiuta a dovere;
durante l'inverno nella zona (valle dell'Imera) si sono verificati dissesti idrogeologici che hanno determinato degli smottamenti di terreno, con crolli di stradelle limitrofe e micro frane,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;
quali siano gli interventi di propria competenza necessari atti a ripristinare in tempi rapidi la viabilità e a prevenire problemi sulle altre campate del viadotto, per il principio di precauzione;
se intenda verificare lo stato delle suddette infrastrutture, considerate le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Caltanisetta sull'utilizzo di calcestruzzo depotenziato in violazione della norma UNI EN 206-1 e delle normative in materia antisismica, tanto più tenendo presente che il fenomeno della costruzione di edifici e infrastrutture pubbliche con *standard* sotto la norma è molto diffuso nell'area dell'agrigentino, ma anche nell'intero Paese;
se effettivamente le cause del crollo siano riconducibili all'utilizzo di calcestruzzo depotenziato, caratterizzato da un'alta percentuale di sabbia rispetto a quella di cemento, già oggetto di diverse inchieste e di diversi interventi di Legambiente, che hanno portato ad alcuni sequestri in Sicilia, Lombardia, Lazio e Abruzzo, nell'ambito dell'operazione "Doppio colpo";
quali provvedimenti intenda assumere per esercitare controlli sistematici e puntuali nell'esecuzione dei futuri lavori e se siano previsti investimenti per il potenziamento della rete viaria siciliana, attualmente necessitante di manutenzione e messa in sicurezza.
(4-02464)

PAGLIARI, LEPRI, FAVERO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito un fondo straordinario triennale a sostegno dell'editoria;
la norma prevede che i criteri di ripartizione ed assegnazione delle risorse debbano essere determinate con un regolamento, ascoltate le associazioni di categoria più rappresentative;
come apparso sui giornali, nel corso dell'incontro tenutosi l'8 maggio 2014 con le associazioni di categoria a Palazzo Chigi, è stato anticipato che il testo del regolamento una volta redatto sarebbe stato sottoposto al parere delle stesse associazioni di categoria;
il giorno dopo la firma del contratto di lavoro giornalistico sottoscritto da una sola associazione di categoria, la FIEG (Federazione italiana editori giornali) con la FNSI (Federazione nazionale stampa italiana), come risulta da un'intervista rilasciata dal sottosegretario di Stato con delega all'editoria, ed in conseguenza dello stesso, il regolamento viene firmato, in quanto sarebbe un corollario del contratto nazionale che, come detto, vincola solo una parte, per quanto rilevante per dimensioni, del vasto panorama delle imprese editoriali italiane;
le finalità del contratto nazionale di lavoro, che rientra nell'ambito di un rapporto privatistico tra imprese e dipendenti, sono palesemente diverse da quelle di sostegno al settore, previste nel citato comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
si chiede di sapere:

se al Governo risulti che effettivamente la definizione del contratto nazionale di lavoro tra FIEG e FNSI abbia condizionato e, se sì in quale misura, una misura di sostegno prevista a favore di tutto il settore e non solo delle imprese associate alla FIEG;
per quali ragioni le numerose altre imprese rappresentative di interessi datoriali, o, comunque, di categoria, tra cui anche, a titolo esemplificativo, l'Ordine dei giornalisti siano state escluse dalla fase finale della consultazione, provocando una sostanziale delegittimazione di tutte le sigle che non corrispondono ai nomi di FIEG e FNSI;
se, e come, le esigenze delle imprese associate alla FIEG abbiano prevalso nella definizione dei criteri di ripartizione dei fondi come da più parti, e dalla stessa FIEG, esplicitamente sostenuto, danneggiando gli interessi degli altri interessi e, comunque, non tenendo conto della complessità del settore e delle stesse diversità che animandolo ne garantiscono il carattere pluralistico.
(4-02465)
PAGLIARI - *Al Ministro dell'interno* -
(4-02466)
(*Già* 3-00902)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01091, del senatore Margiotta, sulla rimozione delle barriere architettoniche nella stazione di Potenza centrale.

1.4.2.2. Seduta n. 276 (pom.) del 10/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

276a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 277 del 14 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 luglio.*

Sul processo verbale

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ho ascoltato il processo verbale ma vorrei sottolineare una particolarità che si è verificata nella seduta di giovedì scorso e che mi è sembrato di non rilevare: in pratica il Ministro del lavoro, durante il *question time*, ha completamente bypassato le mie domande e questo dal processo verbale non si evince.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Puglia.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). *(Il senatore Palma segnala al Presidente che il senatore Auricchio non riesce ad attivare il dispositivo di voto)*.

Il Senato è in numero legale. Diamo atto della presenza del senatore Auricchio.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Diamo il bentornato al senatore Calderoli, vice presidente, che vediamo in Aula, sebbene infortunato. *(Generali applausi)*.

Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare alla discussione dei disegni di legge di riforma costituzionale.

La Presidente della 1ª Commissione permanente, senatrice Finocchiaro, ha chiesto di parlare per riferire sui lavori della Commissione. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, la Commissione non ha ancora ultimato i propri lavori. Non resta moltissimo lavoro da fare, però siamo ancora alle prese con gli ultimi voti e, pertanto, le chiedo di voler rinviare a lunedì mattina lo svolgimento delle relazioni mia e del senatore Calderoli.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Dato che c'è bisogno di più tempo, come dicevano i relatori, chiederei, se è possibile, di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti, dato che a questo punto potrebbe essere conseguente.

PRESIDENTE. Aspettiamo i risultati del lavoro della Commissione e poi valuteremo. Non è un termine stabilito a breve, essendo previsto per martedì 15 luglio alle ore 13.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Potrebbe essere un giorno in più.

PRESIDENTE. Valuteremo in seguito.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, volevo fare la stessa richiesta del senatore Minzolini.

CORSINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, volevo proporre una brevissima considerazione sulla civiltà del linguaggio della politica anche in relazione al dibattito sulla riforma costituzionale che, com'è noto, evoca in ciascuno di noi riflessioni approfondite, persino passioni ed emozioni. Sulla stampa quotidiana leggo infatti che taluni utilizzano un linguaggio che intende stigmatizzare il comportamento

dei sabotatori, dei frenatori, dei gufi, dei rosiconi e che alcuni di noi sono - bontà di chi ci critica - ufficialmente iscritti alla categoria dei professoroni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tengo a precisare che, al di là della modestia e dell'irrilevanza della mia persona, oggi, come tutti i colleghi del Partito Democratico, sono qui ad espletare il mio dovere e non intendo sabotare nessuno. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-ILC e della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le chiedo la parola per ringraziarla del bentornato.

PRESIDENTE. Ci ha fatto un po' tribolare, ma adesso siamo tranquilli.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non lo dica a me: ho tribolato di più io, glielo garantisco. *(Ilarità)* Comunque la ringrazio.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, l'affetto e la solidarietà dei colleghi li ha sentiti, spero. Sono quei momenti in cui c'è anche qualcosa di positivo.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Esatto, però tutti fanno le corna dietro, affinché non capiti a loro. *(Ilarità).*

Signor Presidente, volevo segnalarle che i relatori ritengono che data e orario definiti per l'attività emendativa possano e debbano essere riconfermati. Così ha deciso anche la Commissione all'unanimità. Pertanto, salvo restando qualunque evento eccezionale, ritengo che la data stabilita sia congrua con i tempi prefissati.

PRESIDENTE. La ringrazio, anche se i poteri in questo campo non li ha la Commissione ma il Presidente. Comunque tutto è subordinato alla condizione che la Commissione concluda i propri lavori, ancora non conclusi. Per questo sostengo che qualsiasi altra valutazione sarà subordinata alla conclusione dei lavori della Commissione.

Per un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Medio Oriente

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere all'Aula di ascoltarmi un minuto. Infatti, approfittando della presenza in Aula del Sottosegretario, vorrei chiedere al Governo italiano - non semplicemente come rappresentante del mio Gruppo ma anche come Vice Presidente della Commissione affari esteri del Senato della Repubblica - di venire immediatamente in Aula, se possibile anche domani mattina, a discutere con noi, con il Parlamento nazionale, di ciò che sta accadendo in Medio Oriente, in Palestina. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-ILC e della senatrice Mussini).*

Signor Presidente, nel corso di queste ore, in questi minuti, in Palestina è in atto una guerra, ci sono già alcune centinaia di morti e un numero imprecisato di feriti. Come lei sa bene, c'è stato un drammatico, terribile attentato che prima ha visto la morte di tre giovani israeliani, incolpevoli, innocenti, e poi di un giovane palestinese, anch'egli innocente. Ma non è pensabile, signor Presidente, che a questo sangue innocente versato se ne debba aggiungere altro: il sangue delle donne, delle ragazze, dei ragazzi e dei bambini di Gaza. Questo è inaccettabile, come è inaccettabile il silenzio dell'Europa! *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-ILC)*. È inaccettabile che il nostro Continente, l'Unione europea, non metta in campo immediatamente un ruolo politico per intervenire sul Medio Oriente al fine di proporre una conferenza di pace straordinaria. Stamattina è stato aperto il valico di Rafah, che consente alla Striscia di Gaza di non essere isolata permettendo il passaggio a Sud con l'Egitto. Ma non è sufficiente aprire il valico di Rafah, perché la situazione non è più sostenibile, e non è sostenibile che l'Europa, e con essa l'Italia, facciano finta di non vedere quello che sta accadendo in Palestina.

Signor Presidente, chiedo davvero a questo Governo, con tutto il fiato di cui sono capace, di intervenire il prima possibile per fare di tutto affinché prevalgano le ragioni della pace e vengano bloccate, il prima possibile, le miserie della guerra. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-ILC e della senatrice Mussini)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è certamente preoccupante la situazione che è stata richiamata dal senatore De Cristofaro, tuttavia, a tutti gli Stati del mondo è concesso il diritto di difendersi, tranne ad Israele. Quando Israele si difende è un atto incredibile: i 100.000, forse 200.000, morti della Siria non suscitano le emozioni e le perorazioni cui assistiamo; non le suscitano le decine di migliaia di morti, forse più, in Iraq per l'offensiva del califfato, di questa nuova entità politica. Soprattutto, non suscitano alcuna indignazione, neanche la notizia, le centinaia di missili che proprio da Gaza partono ogni giorno, a decine per ora, diretti a colpire la popolazione civile israeliana, la popolazione di questo piccolissimo Paese, che è grande quanto una nostra Regione e pertanto con pochissime rampe è praticamente tutto sotto tiro. Questo non suscita indignazione.

È allora certamente giusto fare ogni sforzo per una pacifica convivenza in quell'area, ma veramente non condivido che tutti i Paesi del mondo abbiano il diritto di difendersi, tranne Israele, e che il tentativo di Israele di eliminare le basi da cui partono i missili sulla sua popolazione civile sia oggetto di sdegno e di perorazioni, mentre le centinaia di migliaia di morti della Siria, a qualche chilometro da lì, non suscitino emozione e sdegno. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, anch'io mi associo alla richiesta che il Governo venga in Aula a illustrare i temi della situazione attuale e i rischi collegati a una deflagrazione in Medio Oriente, che potrebbe assumere dimensioni catastrofiche. Tuttavia, l'intervento del collega di Rifondazione comunista mi obbliga a ricordare... *(Ilarità)*.

PRESIDENTE. Su «Rifondazione comunista» vi è stato qualche brusìo, senatore Giovanardi.

GIOVANARDI *(NCD)*. Mi correggo: l'intervento del collega di SEL mi obbliga a ricordare, in un'Aula che si è interessata dei problemi dell'Olocausto, della memoria e del negazionismo, che mentre noi siamo molto preoccupati di quello che viene scritto sull'ultimo tentativo storico di soluzione finale, di eliminazione totale degli ebrei dalla faccia della terra, purtroppo (come più volte abbiamo sottolineato) questo tentativo dei nazisti ha degli emuli anche nell'epoca contemporanea. Credo, infatti, che non vi sia questa distanza abissale tra chi lancia missili per uccidere civili (quello che accade agli ebrei e al popolo ebraico) e chi teorizzava di colpire scientificamente uomini, donne e bambini e ucciderli con un programma di sterminio di un intero popolo. È questo ciò che accade, nel momento in cui si attacca, in maniera indiscriminata e facendo terrorismo, il territorio di Israele.

Vi è poi un'intricatissima situazione relativa anche ai diritti dei palestinesi (ci mancherebbe altro). Vi è il problema di trovare una via della pace e vi è un problema vitale di difendersi da questi attacchi indiscriminati. Ricordo che Israele una volta occupava Gaza, poi si è ritirato e ha riconsegnato giustamente Gaza ai palestinesi; ma non perché diventasse una base di attacco nei confronti dei civili israeliani.

Nel momento in cui invitiamo il Governo a venire in Aula, per l'ennesima volta davanti a un fenomeno storico di Olocausto che nei secoli si è perpetuato nei confronti degli ebrei, credo sia giusto saper distinguere tra gli aggressori e gli aggrediti e non confondere le due situazioni.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, pochi giorni fa il nostro cuore si era aperto alla speranza nel vedere Shimon Peres e Abu Mazen nei giardini vaticani insieme a papa Francesco, a ragionare e anche a pregare per la pace. Oggi le stesse persone, cioè Shimon Peres e Abu Mazen, fanno dichiarazioni nelle

quali, invece, si sentono toni di guerra. Credo allora che sarebbe la cosa più sbagliata se l'Italia ed il Parlamento italiano scegliessero una parte o l'altra: non l'abbiamo mai fatto, perché siamo un Paese storicamente amico di Israele, del quale riconosciamo totalmente e senza condizioni il diritto all'esistenza ed a vivere in pace e sicurezza nei propri confini; d'altra parte, abbiamo sempre lavorato - e continuiamo a farlo - per difendere il diritto dei palestinesi ad aver una loro terra, una loro Patria ed un loro Stato *(Applausi della senatrice Puppato)*.

Queste due ragioni devono riuscire ad incontrarsi, perché, come sappiamo, si corre il rischio d'innescare una nuova spirale di violenza a causa di due vicende tragiche: l'uccisione barbara di tre ragazzi israeliani e la risposta, ugualmente barbara, ossia l'uccisione di un ragazzo palestinese, peraltro perseguita dalle autorità israeliane, che hanno arrestato i colpevoli e li stanno processando.

Chiediamo dunque al Governo di fare tutto il possibile per mobilitare le forze che l'Europa può mettere in campo al fine di impedire un esito di guerra e ragionare invece sull'apertura di un nuovo negoziato. Tanto più lo scenario del Medio Oriente oggi è tanto terribilmente complicato dalla tragedia della Siria e da quella dell'Iraq, quanto più, a mio parere, di tutto abbiamo bisogno, tranne che di un nuovo conflitto israelo-palestinese. L'Italia è presente ai confini tra Libano ed Israele con il comando di una forza ONU che sta svolgendo un ruolo straordinario per costruire la pace e il nostro Governo certamente lavorerà per la pace tra palestinesi ed israeliani.

Per questo motivo, mi unisco alla richiesta avanzata dal collega De Cristofaro, volta ad ottenere un incontro il prima possibile con il Governo, immagino davanti alle Commissioni esteri di Camera ed Senato congiunte, per svolgere un confronto che faccia il punto sulla tragedia in corso e metta in campo le necessarie iniziative da parte del Governo italiano con l'Europa per favorire un esito pacifico della controversia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, mi associo alle richieste avanzate al Governo dai colleghi De Cristofaro e Tonini, affinché si faccia tutto il possibile per evitare questa tragedia, ricordando tra l'altro al collega Malan che occorre avere memoria storica. Quando si parla di un piccolo Stato come Israele, infatti, dovremmo ricordare quanto accaduto a seguito della Risoluzione 181 dell'Assemblea Generale dell'ONU del 1947: nel 1974 si stabilì che sostanzialmente la metà di quel territorio (il 52 per cento) venisse destinata allo Stato di Israele, mentre il 48 per cento allo Stato palestinese; oggi, invece, non possiamo nemmeno più parlare di due Stati, visto che quel 48 per cento è diventato il 12 per cento della superficie effettivamente esistente dello Stato d'Israele.

Ora, questo mette in evidenza un timore molto forte, che tutti abbiamo cercato di rappresentare anche qui, con le espressioni usate dai due colleghi che mi hanno preceduto: mi riferisco alla preoccupazione che la pace, anziché fondarsi sulla corretta convivenza di due popoli - come tutti auspichiamo ormai da decenni per quella terra martoriata - sia invece semplicemente basata su un eccidio, un'eliminazione fisica ed una riduzione progressiva, che di fatto toglie ad una parte la possibilità di esistere.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. I missili vanno bene, invece, vero? Brava!

PUPPATO *(PD.)* Nessuna azione terroristica può giustificare l'eliminazione di uno Stato né può essere autorizzata, da qualunque parte prenda le proprie mosse.

Siamo quindi qui a ribadire il diritto di esistere di ciascuno, anche di coloro che vedono sistematicamente occupata la propria terra. *(Commenti del senatore Malan)*.

PRESIDENTE. Senatore Malan, per favore, ha concluso il suo intervento. Grazie.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 14 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 14 luglio, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,54)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bisinella, Bubbico, Cassano, Ciampi, Dalla Zuanna, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Fedeli, Formigoni, Lanzillotta, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Panizza, Piano, Pizzetti, Stefano, Tronti, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 18 giugno 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, della legge 19 luglio 2013, n. 87 - la relazione sul semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea, approvata all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 17 giugno 2014 (*Doc*. XXIII, n. 2).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Marino Mauro Maria
Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (1559)
(presentato in data 07/7/2014) ;
senatori Lucidi Stefano, Serra Manuela, Crimi Vito Claudio, Cappelletti Enrico, Scibona Marco, Castaldi Gianluca, Fucksia Serenella, Vacciano Giuseppe, Donno Daniela, Airola Alberto, Molinari Francesco, Blundo Rosetta Enza
Nuove disposizioni concernenti il domicilio digitale del cittadino e la carta d'identità elettronica (1560)
(presentato in data 08/7/2014) ;
DDL Costituzionale
Senatore Campanella Francesco
Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet (1561)
(presentato in data 10/7/2014) ;
Senatori Lo Giudice Sergio, Cirinna' Monica, Dalla Zuanna Gianpiero, Di Giorgi Rosa Maria, Giacobbe Francesco, Manconi Luigi, Mastrangeli Marino Germano, Palermo Francesco, Zanoni Magda Angela
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione (1562)
(presentato in data 10/7/2014) .

Affari assegnati

Sono stati deferiti alla 4a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, gli affari concernenti:
le linee programmatiche e di indirizzo italiane, in vista del prossimo vertice della NATO, che avrà luogo nel mese di settembre 2014 (Atto n. 337);
le prospettive di riordino del patrimonio immobiliare della Difesa e sulla dismissione degli immobili

non più utili a fini istituzionali (Atto n. 338).

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 giugno 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore dei signori Giuseppe Ferrara, Pierluigi Cappello e Daniele Del Giudice.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 7 luglio 2014, ha inviato tre documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornati ai mesi di gennaio 2014 (Atto n. 339), di febbraio 2014 (Atto n. 340) e di marzo 2014 (Atto n. 341).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 giugno 2014, ha trasmesso il rapporto annuale sull'attività svolta nel 2013 dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 343).

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 6 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio 2013.

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 336).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 17/SEZAUT/2014/FRG adottata nell'adunanza del 12 giugno 2014, concernente il Referto sul Patto di stabilità interno degli enti territoriali, per l'esercizio 2013.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 334).

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 103, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR - adottata nell'adunanza del 12 giugno 2014 - concernente gli indirizzi per la gestione dell'esercizio provvisorio 2014 negli enti locali.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 335).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 3 luglio 2014, ha inviato un testo di osservazioni e proposte - formulate ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 - "Urgenza di una riprogettazione legislativa e di una messa in campo di politiche organiche sull'immigrazione".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 342).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Dalla Tor, Filippin e Santini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01083 del senatore Conte.

Interpellanze

GIOVANARDI, ALBERTINI, BIANCONI, CHIAVAROLI, COMPAGNA, FORMIGONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premessoche:

il 25 giugno 2014 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione sulla protezione della famiglia e dei suoi membri nella quale si trova scritto: "incombe in primo luogo agli stati di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali di tutti gli esseri umani, in particolare delle donne, dei bambini e degli anziani"; si dichiara "cosciente che spetta alla famiglia in primo luogo allevare e proteggere i bambini e che essi, per poter raggiungere una completa e armoniosa maturazione della loro personalità devono crescere in un quadro familiare e in una atmosfera di felicità, amore e comprensione"; si dice " convinto che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei bambini, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui ha bisogno per poter assumere in pieno il suo ruolo nella comunità"; e infine riafferma "la famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e che essa ha diritto alla protezione della società e dello stato";

la risoluzione è stata approvata con 26 voti a favore, 6 astenuti e 14 contrari tra cui l'Italia;

in Italia è ancora in vigore la Costituzione che all'art. 29 definisce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio", fra uomo e donna come più volte ha sottolineato la Corte costituzionale, e ai firmatari del presente atto di sindacato ispettivo non risulta che tale disposizione sia stata abrogata;

il contenuto della risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è totalmente conforme ai principi fondamentali della nostra Costituzione, e non c'è frase usata che non possa essere totalmente condivisa,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei motivi per i quali i rappresentanti italiani nel Consiglio dei Diritti umani abbiano così radicalmente cambiato la linea di sempre sui diritti sulla famiglia, che l'Italia aveva sempre sostenuto con forza in sede internazionale, senza interpellare il Parlamento, finendo in minoranza nel Consiglio dei diritti umani, con una posizione politica che non ha considerato il contenuto della risoluzione;

se il Presidente del Consiglio dei ministri fosse al corrente della vicenda e se abbia condiviso questa decisione.

(2-00179)

Interrogazioni

SANTANGELO, MORRA, MANGILI, PUGLIA, SERRA, VACCIANO, CRIMI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'attuale procedura per l'arruolamento dei cosiddetti Vfp1 (Volontari in ferma prefissata di 1 anno) non presenta particolari criticità burocratiche o limiti di accesso che siano differenti da quelli numerici, sulla base di valutazioni psico-fisiche e attitudinali;

deve, invece, essere posto rilievo sulle successive procedure cui sono sottoposti i volontari in servizio temporaneo, successivamente al loro arruolamento, qualora intendessero proseguire la loro carriera nell'esercito italiano;

risulta agli interroganti, secondo quanto riferito da alcuni volontari arruolati nel 2007, che a seguito della domanda per conseguire la qualità di Vfp1 è stata redatta una graduatoria sulla base dei titoli in possesso degli stessi e degli esiti delle visite psico-fisiche e attitudinali. Quasi al termine del primo anno di permanenza nell'E.I. (esercito italiano) è stato sostenuto un concorso per il passaggio alla qualità di Vfp4 (Volontari in ferma prefissata di 4 anni), con prove di cultura generale seguite dalle prove fisiche di idoneità. Il titolo di volontario in ferma prefissata di quattro anni consente di permanere nell'E.I., in servizio temporaneo, per ulteriori quattro anni;

al termine del quarto anno da Vfp4, i volontari arruolati nel 2007 hanno partecipato al concorso "Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate, per il 2012, dei

volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113", bandito il 20 novembre 2012 con scadenza fissata al 5 dicembre 2012. In allegato al bando vi era la circolare n. M_D GMIL1 I 3 3/0408695/VSP dell'8 novembre 2012, precisante le modalità e i requisiti di ammissione;
coloro che a seguito di tale concorso fossero risultati in graduatoria sarebbero dovuti transitare nei ruoli permanenti. In analoga situazione risultano versare gli arruolati negli anni successivi;
per i volontari suddetti, l'immissione in servizio permanente, Vfp4 anno 2012, è stata pubblicata soltanto in data 11 dicembre 2013 con decreto n. 249 contenente la graduatoria di merito n. VSP03EI 1208;
l'art. 2 della citata graduatoria afferma che "i primi 1038 candidati, collocati nella graduatoria di merito di cui al presente articolo 1, sono dichiarati vincitori nell'ordine ivi indicato e con successivo decreto dirigenziale saranno immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con decorrenza giuridica 10 dicembre 2012 e amministrativa dalla data del presente decreto";
ad oggi, trascorsi quasi sette mesi, tale ulteriore decreto non è stato pubblicato. Ciò comporta gravi ripercussioni sulla carriera dei militari in oggetto. Infatti risulta loro preclusa la partecipazione ai concorsi riservati al personale in servizio permanente, non spettano loro i maggiori trattamenti economici, tra cui il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I), anch'esso spettante esclusivamente ai militari in servizio permanente; subiscono, infine, ovvie restrizioni relativamente alla concessione di prestiti in denaro in quanto vengono ancora considerati precari;
inoltre, risulta agli interroganti che la procedura sopra descritta, con i relativi maggiori oneri temporali e le problematiche da essi derivanti, sarebbe una *routine* ricorrente e reiterata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della particolare situazione descritta in premessa;
quali atti intenda porre in essere al fine di evitare le situazioni di incertezza e indeterminatezza alle quali sono costretti i militari appartenenti alle categorie suddette;
se ritenga opportuno procedere ad una complessiva revisione della disciplina delle modalità di reclutamento, anche alla luce del processo, attualmente in corso, di revisione dello strumento militare.
(3-01095)
PEPE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
in data 16 giugno 2014 veniva data notizia dai giornali e dalle tv che era stato individuato l'autore dell'omicidio di Yara Gambirasio, sulla base del ritrovamento di una sua traccia di DNA sul corpo della vittima;
la notizia veniva annunciata addirittura dall'onorevole Alfano, Ministro dell'interno;
tutte le indagini debbono essere condotte nella riservatezza più assoluta, tanto più indagini di questa rilevanza, sia per la tutela dovuta alle vittime che per quella garantita ai sospettati e soprattutto per garantire l'efficacia dell'indagine stessa. Ogni indizio (perché di questo si tratta, di un indizio e non di una prova) deve essere valutato con prudenza, potendo trattarsi di un falso indizio, o addirittura di un depistaggio;
ogni cittadino è innocente fino a condanna definitiva, e in questo caso non solo non c'è alcuna condanna, ma addirittura la notizia è stata data quando si è in fase di indagine, per giunta in una fase prodromica, senza alcuna certezza,
si chiede di sapere:
per quale motivo il Ministro dell'interno ha voluto dare una notizia con modalità a giudizio dell'interrogante assurde, mettendo a rischio le indagini, permettendo ad eventuali complici o agli eventuali responsabili effettivi di inquinare le prove, e violando in una volta sola princìpi costituzionali, princìpi procedurali, diritti dell'uomo, nonché le più banali regole di tecnica investigativa;
se il Governo condivida la condotta del Ministro dell'interno.
(3-01096)
PUPPATO, GIROTTO, BERGER, PEZZOPANE, MASTRANGELI, BERTUZZI, SOLLO, AMATI,

PAGLIARI, ALBANO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
da un rapporto dell'istituto di ricerca olandese SOMO "Colombian Coal in Europe - Imports by Enel as a case study" commissionato dall'organizzazione non governativa Greenpeace e ripreso da "il Fatto Quotidiano" risulta che Enel acquisti importanti quantitativi di carbone colombiano dalla statunitense Drummond e dalla svizzera Prodeco, di proprietà di Glencore;
sul punto Enel ha risposto con una nota in cui non ha smentito l'esistenza di rapporti commerciali con le suddette società garantendo una verifica delle accuse mosse nel rapporto SOMO;
considerato che:
Enel SpA è un ente di diritto privato, controllato al 31 per cento dal Governo che ne detiene il potere di nomina del *management* e ricopre pertanto un importante ruolo anche di rappresentanza del nostro Paese;
l'esistenza di contratti in essere tra Enel, Drummond e Prodesco (rilevati dall'istituto olandese constatando le rotte di navi mercantili partite dai porti colombiani a Civitavecchia (Roma), La Spezia e Venezia con carichi di centinaia di migliaia di tonnellate di carbone ascrivibili alle 2 multinazionali estrattive) sono ritracciabili sul sito istituzionale di ENEL solo a seguito del rapporto SOMO;
ciò contrasta con quanto contenuto nel codice etico di Enel che prevede la totale trasparenza nei confronti degli *stakeholder*, quindi, *in primis*, del Governo e dei consumatori;
sia Drummond che Prodeco sono al centro, almeno dal 2001, di indagini giudiziarie e giornalistiche, sia in Colombia che negli Stati Uniti per il loro atteggiamento "spregiudicato" nei confronti della tutela ambientale e per aver violato diverse volte i diritti sindacali ed umani, sottoponendo i rappresentanti dei lavoratori e gli abitanti delle zone di confine con le miniere a torture, arrivando fino all'assassinio ripetuto di quanti si opponessero alle condizioni di lavoro nelle miniere o facessero emergere le crisi ambientali di tali siti;
in particolare, secondo fonti quali BBC e Reuters, entrambe le compagnie si sarebbero macchiate di crimini ambientali particolarmente gravi e intratterrebbero rapporti di reciproco scambio con l'United self defence force of Colombia e altre milizie paramilitari colombiane;
considerato, inoltre, che:
nel giugno 2011 Enel ha fondato, assieme ad altre 10 grandi compagnie europee, il Bettercoal, organo di autocontrollo che dovrebbe perseguire un orientamento di tutela dell'ambiente e dei lavoratori in tutte le fasi della lavorazione del carbone, con precise indicazioni anche per quanto riguarda i fornitori e i clienti delle compagnie energetiche stesse;
Enel, come le altre *utility* europee, ha un ritorno di immagine ed acquisisce un valore aggiunto dalla partecipazione a Bettercoal e dall'approvazione di codici etici interni che si riversano sull'immagine dell'Italia all'estero in modo positivo o negativo a seconda che i parametri scelti siano effettivamente rispettati o meno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto contenuto nel rapporto "Colombian Coal in Europe - Imports by Enel as a case study" redatto da SOMO e diffuso da Greenpeace e quali siano le loro valutazioni in merito;
se siano a conoscenza di quali siano tutti i *partner* commerciali di Enel e sulle modalità con cui entrano in relazione con l'*utility* energetica;
tenuto conto del recente cambio di *governance* interna ad Enel, se non si ritenga di dover monitorare l'effettivo e rapido svolgimento delle verifiche che ENEL si è impegnata a svolgere, riferendo in Parlamento sui risultati raggiunti e sulle decisioni conseguentemente adottate.
(3-01098)

GIOVANARDI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il decreto ministeriale 2 agosto 1991 n. 622300 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*del 20 agosto 1991, n. 194, recante "Autorizzazione all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica" risulta in contrasto con alcune leggi ed è superato per quanto riguarda l'attuale situazione

tecnologica in campo radiodiagnostico";
la legge che ormai detta le linee guida per il procedimento di autorizzazione all'installazione di risonanza magnetica è il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 che ha abrogato gli artt. da 1 a 6 del decreto ministeriale del 2 agosto 1991. Il decreto ministeriale n. 91 rimane ancora in vigore per quanto riguarda solo la parte relativa agli *standard* di sicurezza (allegati 1-4). Nell'allegato al decreto ministeriale n. 1, alla lettera *a)*, vengono imposti allo studio/ambulatorio/ente pubblico dotazioni strumentali, quali ecografi, *tac*, al fine di perfezionare la diagnosi. Si tratta di un requisito strumentale e non di una norma che detta gli *standard* di sicurezza e perciò contrastante con la *ratio* della disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 94. Tra l'altro il requisito per il possesso di ulteriore strumentazione, oltre alla risonanza magnetica nucleare, risulta ormai superato, in quanto la tecnologia della risonanza magnetica ha avuto una forte evoluzione negli ultimi anni, fornendo esami esaustivi al quesito diagnostico. È inutile, a parere dell'interrogante, imporre un requisito strumentale laddove non ve n'è necessità e vi è contrasto con la normativa successiva;
l'allegato 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale del 1991 non è coerente con il "decreto liberalizzazioni", di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 che prevede l'abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano indebitamente la libertà di iniziativa economica prevista dagli artt. 2, 3, 4 e 41 della Costituzione. Il suddetto allegato ostacola anche l'iniziativa dei privati diretta a creare investimenti e quindi occupazione e reddito. Non ha senso quindi imporre un requisito strumentale, quando quest'ultimo è superato sia tecnologicamente che dalla normativa in vigore, che sta evolvendo verso una semplificazione delle procedure per l'installazione delle grandi macchine in genere (Tac, risonanza magnetica, eccetera);
il decreto crea anche equivoci nei vari assessorati regionali per la sua possibile applicazione ed infatti la situazione cambia da Regione a Regione. In Puglia persiste tuttora il dubbio se applicare o meno tale decreto ministeriale, lasciando alcuni studi bloccati in fase di esercizio, pur essendoci sentenze del TAR che di fatto annullano il diniego per mancato requisito strumentale; problema che in altre Regioni invece non si è posto, autorizzando ampiamente studi e laboratori all'installazione ed esercizio di grandi macchine,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riconosca la necessità ed urgenza di disporre l'espressa abrogazione della previsione di cui alla lett. *a)* dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1991, perché in contrasto con altre disposizioni e con i princìpi dell'ordinamento, oltre ad essere non più attuale perché tecnicamente superata dall'evoluzione tecnologica delle apparecchiature per la risonanza magnetica *Total Body*.
(3-01099)
ANITORI, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, ORELLANA, MASTRANGELI, CASALETTO, Maurizio ROMANI, SILVESTRO, PADUA, MATTESINI, SIMEONI - *Al Ministro della salute* -
(3-01100)
(*Già* 4-02443)
SERRA, MOLINARI, BERTOROTTA, FUCKSIA, NUGNES, MONTEVECCHI, CIOFFI, SIMEONI, PETROCELLI, GAETTI, GIARRUSSO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
lo scopo dell'energia rinnovabile è quello di rendere autonomi e autosufficienti i territori, le famiglie e le piccole e medie imprese dai gestori nazionali più o meno unici; per questi motivi il Movimento 5 Stelle propugna una forma di distribuzione orizzontale e non verticistica dell'energia elettrica. Una centrale da 50 megawatt, sebbene termodinamica, produce energia centralizzata che, successivamente, un unico gestore/proprietario dovrà distribuire e vendere in maniera verticistica, anche a migliaia di chilometri rispetto al luogo di produzione;
a parere degli interroganti si tratta, a ben vedere, di operazioni, ragionevolmente, di carattere speculativo. Sarebbe preferibile, in un'ottica realmente lungimirante, promuovere piccoli impianti

necessari e sufficienti a soddisfare le esigenze dei territori, in luogo dei grandi distributori di energia, scongiurando, altresì, il consumo del suolo, da impiegare preferibilmente in attività rurali. L'energia prodotta, peraltro, spesso al di sopra del fabbisogno nazionale, viene "buttata a mare" in quanto non accumulata, ciò, evidentemente, a vantaggio della produzione di energia derivante da fonti fossili;

con istanza pubblicizzata sul quotidiano regionale "La Nuova Sardegna" del 29 novembre 2013, è stato avviato il procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativo al progetto di centrale solare termodinamica a concentrazione denominato "Flumini Mannu e opere connesse", presentato dalla società Flumini Mannu ltd, avente sede legale a Londra e sede fiscale a Macomer, nelle località Riu Porcus, Su Pranu, nei Comuni di Decimoputzu e Villasor (Cagliari), che interessa 269 ettari per una potenza complessiva lorda pari a 55 megawatt elettrici. In particolare il progetto prevede la realizzazione di una centrale solare termodinamica (Concentrating Solar Power) costituita da un campo solare formato da collettori parabolici lineari, di un impianto pilota di desalinizzazione e della connessione elettrica in alta tensione (150 chilowatt) fra la centrale e la cabina primaria Villasor 2;

un analogo progetto ubicato nel medesimo sito, denominato Impianto solare termodinamico da 50 MWe - Flumini Mannu, nel Comune di Villasor (Cagliari) in località Riu Porcus e Su Pranu (Società proponente Energo Green Renewables Srl), era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità con deliberazione della Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013 e tale procedimento di *screening* si era concluso con la Deliberazione n. 5/23 del 29 gennaio 2013, con decisione di svolgere il successivo e vincolante procedimento di VIA di competenza regionale;

con la pubblicizzazione di cui sopra, si è data comunicazione che il progetto relativo alla centrale solare termodinamica a concentrazione "Flumini Mannu" viene sostanzialmente sottratto alla procedura di competenza regionale, prevista dalla Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, art. 48 della Regione autonoma della Sardegna e successiva Deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012, ed assoggettato a procedimento di VIA di competenza nazionale in quanto ricadente nell'ipotesi di "Installazioni relative a centrali termiche e ad altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW termici" (decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, Allegato II alla parte seconda, punto 2);

considerato che, a parere degli interroganti:

il sopra indicato inquadramento appare evidentemente errato nell'ambito di numerosi presupposti procedimentali di seguito descritti;

gli articoli pubblicati sul quotidiano "II Sole-24 Ore", nelle edizioni del 27 novembre 2013 ("Sardegna, il futuro in 24 scatoloni") e del 2 ottobre 2013 ("Un miliardo bloccato nei cassettì") evidenziano che il progetto rientrerebbe in un più ampio programma artatamente considerato quale unico intervento. Il Gruppo Angelantoni in sinergia con la giapponese Chivoda Corporation avrebbe avviato il progetto Archimede *Solar Energy* (ASE). La società si propone la realizzazione di ben 4 centrali solari termodinamiche a concentrazione per complessivi 389 megawatt termici a Flumini Mannu, fra Villasor e Decimoputzu (55 megawatt elettrici di potenza, 269 ettari interessati); a Campu Giavesu, in Comune di Cossoine (50 megawatt elettrici di potenza, 160 ettari interessati); nei terreni agricoli fra Giave e Bonorva (50 megawatt elettrici di potenza, 235 ettari interessati); in località Pauli Cungiau agro di Gonnosfanadiga (50 megawatt elettrici, 211 ettari interessati). Gli articoli riferiscono di un miliardo di euro di investimenti e 5.000 posti di lavoro diretti e indiretti calcolati in base a criteri non specificati;

tali progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione sono già stati sottoposti singolarmente a rispettiva procedura di verifica di assoggettabilità (direttiva n. 2011/92/UE, art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, art. 31 della Legge regionale n. 1 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deliberazione Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, allegato B) di competenza regionale, su proposta di soggetti imprenditoriali diversi (in particolare la EnerqoGreen Renewables Srl, controllata dalla Fintel Energia Group SpA). Tutte le rispettive procedure di verifica di assoggettabilità, ad eccezione del progetto Gonnosfanadiga - Guspini archiviato per mancati adempimenti della proponente, si sono concluse con la decisione di far

svolgere, con i dovuti approfondimenti, la successiva e vincolante procedura di VIA, sempre di competenza regionale, proprio per il pesante impatto sull'ambiente e le risorse del territorio interessato; appare del tutto palese che trattasi di progetti relativi a siti distanti centinaia di chilometri l'uno dall'altro, risultando concretamente impossibile considerarli un "progetto unico" per evidenti ragioni di carattere fisico. Inoltre, nel procedimento di VIA in questione sarebbe preso in considerazione l'unico sito di Villasor-Decimoputzu, per cui, anche a voler accettare l'ipotesi del "progetto unico", ci si troverebbe di fronte alla mancata considerazione unitaria dei 4 siti individuati al fine di verificarne gli impatti cumulativi, come da giurisprudenza costante (Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);

inoltre, valutando l'ipotesi del "programma o piano" unitario concernente 4 progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione, questo dovrebbe essere sottoposto a preventivo e vincolante procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto la VAS, prevista dalla direttiva n. 2001/42/CE, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (T.A.R Marche, sez. I, 4 marzo 2010, n. 100; T.A.R. Campania, NA, sez. I, 14 aprile 2008, n. 2135) ed è disciplinata nell'ordinamento nazionale dagli artt. 12 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre tale procedura di VAS si renderebbe comunque necessaria per ciascun singolo intervento, essendo essenziale procedere ad una contestuale variante, sostanziale, allo strumento urbanistico (legge n. 4 del 2009);

la conclusione del procedimento di VAS è precedente e vincolante all'approvazione definitiva e all'efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Difatti, "la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma" (art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006). Per di più "la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione" (art. 11. comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006), come da giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, BS, sez. I, 14 dicembre 2009, n. 2568). Fondamentale è la fase della consultazione del pubblico con le specifiche modalità definite dall'art. 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recita "la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge";

se si ricade nell'ipotesi che lo specifico impianto debba considerarsi dotato di una potenza superiore ai 300 megawatt termici, e pari a 440 megawatt termici, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica-descrittiva del progetto, vi è da osservare che gli elementi di calcolo assunti a base di tale classificazione appaiono del tutto incongruenti con le disposizioni normative. Infatti la potenza termica citata nel progetto costituisce la potenza termica del campo solare in quanto a fondamento del relativo calcolo sono stati posti il fattore di irraggiamento (DNl) e il rendimento dei collettori e degli specchi. Di fatto solo una parte ridotta dell'energia termica raccolta dal campo solare viene utilizzata per il funzionamento del generatore di vapore e quindi successivamente trasformata in energia elettrica. Qualora si voglia procedere ad un confronto coerente tra dati numerici normativi e progettuali, dovrebbe farsi riferimento alla potenza disponibile alla bocca del generatore di vapore affinché possa essere istituito un confronto tecnicamente congruente tra la soglia di potenza termica quale quella definita in 300 megawatt termici dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (allegato II alla parte seconda, punto 2) per l'accesso alla VIA di competenza nazionale con quella dispiegabile dalla Centrale termodinamica in oggetto, atteso che il citato disposto normativo fa riferimento esplicito a Centrali termoelettriche. Ne consegue che qualora si assuma a base del calcolo la potenza di 55 megawatt

elettrici, dichiarata dalla proponente per l'impianto TDS/CSP (Termodinamico Solare a Concentrazione) e un rendimento del ciclo termodinamico pari a 0,4, ordinariamente assunto a base dei calcoli delle centrali termoelettriche, se ne ricava che a monte del generatore di vapore si rende disponibile una potenza termica pari a circa 140 megawatt termici, valore che singolarmente coincide con la potenza termica dichiarata in alcune delle relazioni tecniche allegate ai progetti di Centrali termodinamiche in Sardegna depositati dal gruppo Energogreen per la procedura di Verifica di assoggettabilità regionale;

non essendo riscontrata la condizione che la singola centrale di Flumini Mannu abbia una potenza superiore a 300 megawatt termici, se ne deve dedurre che il procedimento di VIA debba essere di competenza della Regione Sardegna così come disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura correttamente avviata dalla proponente con l'accesso alla Verifica di assoggettabilità, procedura da cui senza fondati motivi giuridici si intende discostarsi, indirizzando la stessa sul binario della VIA nazionale. Diversamente, qualora si volesse considerare l'intervento unitario con gli altri progetti esso dovrebbe essere, *ope legis*, sottoposto nella sua intrinseca cumulabilità con i rimanenti a procedura di VAS e successivamente per ciascun impianto dovrà comunque essere attivata la procedura di VIA;

si rileva la mancata pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto, del progetto medesimo e del relativo Studio di impatto ambientale (SIA) sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del Mare ancora alla data del 24 gennaio 2014, in violazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, inficiando conseguentemente la corretta possibilità di visione, esame, elaborazione di atti di "osservazioni" da parte del pubblico per il periodo di tempo di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di VIA sui prescritti quotidiani;

per quanto riguarda il profilo della pianificazione, con delibera del 5 settembre 2006, n. 37/6 "LR. n. 8 del 25 novembre 2004. art. 2, comma 1, Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo Ambito Omogeneo", la Giunta regionale della Sardegna ha adottato il Piano paesaggistico regionale (PPR) relativo al primo ambito omogeneo - Area Costiera. Le aree interessate dalle opere in progetto insistono su ambiti cartografati definiti "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e interessati dalla presenza di Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte. Pur non ricadendo le aree all'interno di alcun Ambito specifico per i quali sono stati forniti dal PPR precisi indirizzi, essendo gli Ambiti del PPR definiti nella sola fascia costiera, per tali Aree gli artt. 28, 29 e 30 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) prescrivono quanto segue: "Art. 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione. 1. Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate. 2. In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree perturbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfaldabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna. 3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie: a. colture arboree specializzate; b. impianti boschivi artificiali; e. colture erbacee specializzate; art. 29- Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni 1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: *a)* vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o *habitat* di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli articoli 79 e successivi, *b)* promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e

dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici; e) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate; Art. 30 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi 1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: armonizzazione e recupero, volti a: migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola; riqualificare i paesaggi agrari; ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica; mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado. 2. Il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate.";

la realizzazione di un impianto TDS (Termodinamico Solare) in area agricola appare in evidente contrasto anche con le disposizioni (articoli 1 e 15) e la Disciplina transitoria di cui all'art 69 delle Norme tecniche di attuazione del nuovo Piano paesaggistico regionale della Sardegna approvato con delibera della Giunta Regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013. Il Piano "riconosce infatti meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità", garantisce inoltre "l'introduzione di norme volte al conseguimento di tali finalità, con obiettivo di coniugare l'utilizzo razionale del territorio agricolo con la salvaguardia e la tutela dei paesaggi agrari". 'Il Piano Paesaggistico Regionale si propone come strumento finalizzato anche ad orientare le trasformazioni verso forme compatibili con il principio del minimo consumo di suolo e il rispetto della vocazione dei suoli; il PPR nella sua revisione e aggiornamento, pone particolare attenzione al bene paesaggistico fascia costiera, all'interno della quale le azioni di trasformazione vengono disciplinate contemperando il fatto che costituisce sia una risorsa da salvaguardare sia una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale [...] Inoltre, il PPR tutela il paesaggio rurale perseguendo il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità...";

dalla lettura delle NTA risulta evidente che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni del PPR;

gli elementi vincolanti sopra citati, imposti da uno strumento di pianificazione territoriale di coordinamento, quale il Piano Paesaggistico risulta essere ai sensi dei vigente Codice dei Beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono del tutto ignorati e sottaciuti nell'ambito della Relazione paesaggistica, la quale elude anche la citazione di specifici vincoli paesaggistici. Nell'area è presente infatti il Rio Gora Manna, rientrante nell'elenco delle acque pubbliche (regio decreto n. 1775 del 1933 e successive modificazioni e integrazioni), quindi le relative fasce spondali dei 150 metri sono tutelate con vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni), analogamente alle sponde dei corsi d'acqua Canale Riu Nou, Gora S'Acqua Frisca, Riu Porcus, tutelate dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i. per effetto dell'art. 17, comma 3, lettera *h)*, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale (P.P.R. - 1° stralcio costiero), esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2006, n. 82;

relativamente al Piano urbanistico comunale il Comune di Villasor dispone di un Programma di fabbricazione comunale, secondo il quale i mappali su cui ricade l'impianto si trovano, per tutta la loro superficie, in un'area classificata come "Zona E". In base a quanto riportato nelle NTA del Piano, all'art. 20, le zone omogenee "E" (agricole-pastorali) sono costituite dalle parti di territorio destinate ad uso agricolo ed agro-pastorale, ivi compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti ad essi connessi e per la valorizzazione dei prodotti di tali attività. Il Comune di Decimoputzu dispone di un Piano urbanistico comunale (PUC), secondo il quale i mappali su cui ricade l'impianto si trovano, per tutta la loro superficie, in un'area classificata come "Zona E", e più precisamente nella "Sottozona E5". In base a quanto riportato nelle NTA, all'art. 13, le zone omogenee "E" sono destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno. Inoltre ai sensi del decreto del presidente della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 228 del 3

agosto 1994 (Direttive per le zone Agricole), le zone "E" del territorio comunale sono suddivise in sottozone. La sottozona E5 viene identificata come "aree marginali per l'attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale";

la centrale TDS risulta in palese contrasto con gli strumenti di pianificazione comunale dei Comuni di Villasor e Decimoputzu. In merito a quanto sostenuto nella Relazione paesaggistica allegata al progetto secondo la quale "L'opera proposta appare coerente con quanto descritto in quanto, ai sensi del comma 7, art. 12 del decreto legislativo 387 del 2003, la costruzione delle centrali solari termodinamiche, impianti a fonte rinnovabile, è ammessa nelle zone classificate agricole dai piani comunali vigenti" si ritiene che la stessa non abbia alcun fondamento giuridico. La citata normativa stabilisce infatti che "gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* [ovvero gli impianti a "fonte rinnovabile"] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici", tale formulazione di potenzialità non può intendersi come norma atta a legittimare aperte violazioni di strumenti di pianificazione preesistenti, ma potrebbe condurre ad una eventuale adozione di Variante agli strumenti di pianificazione *in iure*, secondo le procedure previste dalle leggi esistenti e non costituendo la norma stessa una variante *de facto*. Inoltre, alla Regione Sardegna, godendo la stessa di uno Statuto speciale, competono poteri legislativi esclusivi in materia urbanistica che non possono trovare contrazioni anche in forza di norme nazionali e in merito a tale materia la Regione Sardegna ha legiferato con legge n. 4 del 2009. In proposito secondo l'art. 13-*bis* della legge Regionale n. 4 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole) e un indirizzo giurisprudenziale costante, nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (Cass. Pen. sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non per attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto, slegata da attività agricole in esercizio nel sito;

per quanto riguarda il Piano energetico ambientale regionale approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 34/13 de 12 agosto 2006, e la successiva direttiva n. 31/43 del 20 novembre 2011 di indirizzo politico per la redazione di un nuovo PEARS (Piano Energetico Ambientale Regione Sardegna), si conferma che gli impianti con tecnologia solare termodinamica, ancorché antieconomici, debbano essere localizzati in ambiti già interessati da insediamenti industriali e individua come possibili siti le località di Cagliari-Macchiareddu ed Ottana. Tale indirizzo viene confermato al paragrafo 1.2 (Principali obiettivi): c) La tutela ambientale. La Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale;

in coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano paesaggistico regionale;

delle condizioni suddette nessuna è soddisfatta dall'impianto di Flumini Mannu che risulta concepito nell'esclusiva ottica del perseguimento dell'obiettivo dello sfruttamento della risorsa energetica e quindi indirizzato al raggiungimento del massimo profitto, prescindendo da ogni considerazione in merito all'impatto con i valori naturalistici e ambientali;

limitatamente al profilo ambientale il progetto prevede il radicale stravolgimento del paesaggio e del suolo agricolo interessati, come già evidenziato dalla deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013 conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo ad analogo progetto sul medesimo sito, che nello specifico osserva che "la distribuzione spaziale del complesso di specchi costituisce di fatto una sostituzione totale dell'attuale paesaggio agrario, con una notevole modifica degli elementi geografici caratteristici, come le sponde dei corsi d'acqua vincolati e i compluvi presenti all'interno del lotto" e che "le colture agrarie di tipo estensivo, prive di barriere visuali, rendono ampia

distesa di specchi notevolmente impattante da numerosi campi visuali; non si tiene conto dell'andamento plano-altimetrico dei sito, dove si prevede di installare gli specchi, generando una modificazione orografica su una estensione notevole di territorio". Nonché si evidenziano "alterazione della morfologia naturale dei luoghi e irreversibili interferenze con gli elementi caratteristici dell'area agricola interessata; notevole impatto sull'uso del suolo e di natura paesaggistica, considerati anche gli effetti cumulativi con altri impianti similari proposti nelle aree circostanti, non presi peraltro in considerazione nella documentazione presentata; necessità di opere di sistemazione altimetrica, che per quanto definite 'non ingentì, non sono state definite con un rilievo morfologico adeguato che consenta dì stimare con sufficiente precisione i quantitativi di terre e rocce da scavo da movimentare; rilevanti impatti sulla risorsa suolo, peraltro non presi in considerazione. Si fa presente a questo proposito che l'area d'intervento ha storicamente una forte attitudine all'uso agricolo, e che gli impatti su tale risorsa necessitano di una valutazione approfondita, supportata da analisi *in situ*, che il proponente non ha affrontato";

nel progetto gli impatti ambientali vengono genericamente descritti in modo elusivo e del tutto sottostimati, in particolare non vengono presi in considerazioni gli effetti di seguito esposti sulle matrici ambientali quali: *a)* l'alterazione del microclima dell'ecosistema connesso all'inevitabile innalzamento della temperatura dell'aria conseguente all'adozione del sistema di raffreddamento diretto a torri, i cui effetti termici andrebbero a cumularsi a quelli derivanti dall'irraggiamento solare sugli specchi parabolici del campo solare; *b)* l'incremento del consumo idrico, che stimato pari a 150.000 metri cubi annui appare del tutto insufficiente per i fabbisogni previsti per le centrali solari termodinamiche aventi potenza complessiva di 55 megawatt elettrici. Per quanto concerne la disponibilità della risorsa idrica necessaria la Relazione formula esclusivamente ipotesi di approvvigionamento dalla rete idrica esistente, ma nel contempo vi si asserisce che il Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale non è in grado di assicurare la fornitura richiesta (pag. 187 della Relazione tecnica). Tale criticità lascia supporre che in fase esecutiva si dovrà necessariamente procedere alla realizzazione di bacini di raccolta idrica di notevole dimensioni e all'ipotizzabile ricorso alle risorse idriche di falda mediante la trivellazione di pozzi, essendo peraltro la quantità di acqua fornita dal dissalatore irrisoria e il sistema di approvvigionamento non sostenibile e antieconomico; *c)* il consumo di suolo con l'occupazione di una vasta superficie sottratta all'uso agricolo, che intensifica il processo di *soil sealing* con una perdita di servizi ecosistemici e il conseguente depauperamento di un territorio con infrastrutture tipiche di aree industriali e con compromissione irreversibile delle peculiarità pedomorfologiche essenziali allo sviluppo dell'economia agropastorale isolana. Va in proposito evidenziato che il territorio sardo per le specifiche caratteristiche geomorfologiche e pedologiche limita alle zone dei due Campidani la possibilità di pratiche agricole estensive. Ne consegue che l'occupazione di una così cospicua parte di territorio da parte di opifici industriali verrebbe a pregiudicare ogni possibilità di poter nel futuro conseguire un'autonomia alimentare a scala regionale;

in un areale di limitata estensione quale quello del Medio Campidano sono stati realizzati e proposti un rilevante numero di impianti ad energie rinnovabili nonché richieste di ricerca per un futuro sfruttamento delle risorse derivanti da fonti geotermiche e da idrocarburi. Al momento attuale non esiste uno studio che prenda in esame la cumulabilità degli effetti derivanti da tali interventi, i cui progetti vengono individualmente indirizzati ed esaminati solo nell'ambito delle procedure di VIA, mentre in forza di quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 tale aspetto dovrebbe preliminarmente essere preso in esame nell'ambito della procedura di VAS considerato infine che, risulta agli interroganti;

al fine di tutelare e salvaguardare quanto resta del patrimonio paesaggistico e ambientale della Sardegna e per impedire che vengano pregiudicate per sempre risorse ambientali da destinarsi al turismo responsabile e alla produzione agricola, il 3 maggio 2013 le associazioni ambientaliste Italia Nostra e WWF Sardegna hanno presentato un articolato documento alla Regione autonoma della Sardegna chiedendo l'avvio di una moratoria immediata delle installazioni di tutte le centrali per la

produzione di energie rinnovabili, ad esclusione degli impianti che producono l'energia per il proprio fabbisogno aziendale o domestico, almeno fino a quando non sia operativo un PEARS che tenga conto delle installazioni realizzate, del reale fabbisogno energetico dell'isola e della avvenuta sostituzione degli impianti alimentati da fonti con combustibili fossili con quelli a fonti rinnovabili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano assumere affinché vengano considerate e valutate nell'ambito del suddetto procedimento di valutazione di impatto ambientale le criticità esposte relativamente ai dettati dell'art. 24, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990;

quali urgenti iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare perché il provvedimento conclusivo del procedimento di VIA dichiari l'improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive integrazioni a causa dell'incompetenza dell'Amministrazione preposta al procedimento di VIA, nonché della mancata pubblicazione contestuale all'avviso al pubblico del progetto e dello studio di impatto ambientale sul sito istituzionale *web* previsto;

se intendano, infine, adoperarsi nelle sedi di competenza affinché venga comunicato al domicilio eletto il nominativo del responsabile del procedimento secondo quanto regolato dall'art. 4 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 8 e seguenti della Legge regionale n. 40 del 1990.

(3-01101)

SCILIPOTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

Reggio Calabria è sede di Corte di Appello; Reggio Calabria è sede del Consiglio regionale della Calabria e dei suoi uffici, e di numerose amministrazioni statali, nonché riferimento di amministrazioni territoriali, di enti pubblici, di aziende sanitarie ospedaliere e territoriali, dell'Autorità portuale di Gioia Tauro e di altrettante avvocature speciali;

a fronte di asserite generiche esigenze di riduzione della spesa e di "efficientamento della pubblica amministrazione", la prevista soppressione del TAR di Reggio Calabria non consentirà alcuna apprezzabile diminuzione della spesa pubblica, mentre determinerà maggiori costi organizzativi e gestionali e maggiori spese di giustizia a carico dei cittadini;

il TAR di Reggio Calabria non ha alcun onere quanto alla disponibilità dei locali nei quali è ospitato (si tratta, infatti, di un immobile demaniale la cui superficie totale a disposizione è pari a circa 2.600 metri quadri, di cui 186 metri quadri di cortili e terrazzi, 1.860 metri quadri di spazi funzionali (corridoi, locali tecnici, archivi, bagni, sala udienze, CED, biblioteca, *garage*), 560 metri quadri di uffici;

nell'archivio della sezione staccata di Reggio Calabria sono custoditi circa 65.000 fascicoli tra pendenti e definiti. Di questi 65.000 fascicoli circa 4.150 sono pendenti, degli altri 60.000 definiti, circa 35.000 sono ricorsi che vanno dal 1975 al 1985 ed il resto (25.000 circa) dal 1985 ad oggi;

la sede di Catanzaro, invece, che si trova in un immobile privato, inadeguato ad "ospitare" anche la sezione reggina, comporta l'assunzione di un nuovo canone di locazione. Lo stesso TAR di Reggio Calabria ospita, nei suoi locali, l'intero archivio degli atti, che, invece, a Catanzaro è delocalizzato. Non ci sarebbe, quindi, alcun risparmio in termini di spesa per il personale di magistratura (che, evidentemente, non può essere licenziato), né per il personale amministrativo (atteso che anche quest'ultimo non può essere licenziato) e, comunque, il costo unitario delle lavorazioni, attesa l'identità di trattamento stipendiale, è uguale sia a Reggio Calabria, sia a Catanzaro, che in qualunque altra sede;

ci sarebbero, senz'altro, ingenti costi per il trasloco degli arredi, delle apparecchiature, degli archivi (stimabili in non meno di 150.000 euro);

considerato che:

non si contesta la *ratio* dell'art. 18 del decreto-legge n. 90 del 2014 avente ad oggetto la soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali;

il ruolo e lo sviluppo del territorio della provincia si appresta a strutturarsi in città metropolitana, come

vuole la legge 7 aprile 2014 n. 56, ed è chiamata ad adottare e aggiornare annualmente un piano strategico triennale che costituisce atto di indirizzo per l'ente, per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle unioni di Comuni;
la pianificazione strategica della città metropolitana non può essere affidata a strumenti di pianificazione di tipo tradizionale (a partire dall'alto), ma va costruita attraverso un processo capace di incorporare la molteplicità dei centri decisionali (a partire dal basso);
le 2 città metropolitane di Reggio Calabria e Messina costituiscono l'area metropolitana dello Stretto di Sicilia, cerniera nei rapporti tra Europa e Paesi del Mediterraneo, che lavorano da anni per costruire processi di reale integrazione;
la soppressione della sede staccata del TAR comporterà un sicuro svantaggio organizzativo e di *perfomance*, il rallentamento del funzionamento degli uffici interessati dalla riorganizzazione per effetto della soppressione ed inevitabili ripercussioni anche sulla durata, con il conseguente loro allungamento ed il rischio di irragionevole durata (artt. 24 e 111 della Costituzione e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
la sezione del TAR di Reggio Calabria è particolarmente attiva, come dimostra il numero degli affari iscritti al ruolo generale (nel 2011 i ricorsi depositati sono stati 758, nel 2012 i ricorsi depositati sono stati 767, nel 2013 i ricorsi depositati sono stati 767) e la natura degli affari in contenzioso, nell'ambito dei quali grande attenzione è riservata alla materia dell'antimafia e degli appalti, in un territorio nel quale le amministrazioni pubbliche sono chiamate alla massima attenzione e dove l'azione della Procura della Repubblica, della Direzione nazionale antimafia e delle forze di Polizia e giudiziarie è fondamentale nell'azione di prevenzione e contrasto alle forme di criminalità organizzata e di stampo mafioso;
la soppressione della Sezione distaccata del TAR di Reggio Calabria si palesa, dunque, come gravissima lesione al sistema di principi e norme poste a tutela dell'esercizio, in ogni contesto sociale ed istituzionale, della legalità, della trasparenza e dell'anticorruzione, nonché dell'affermazione dell'efficienza e della qualità nell'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito dei quali quello assolto dalla funzione giurisdizionale dei tribunali amministrativi si inserisce ai vertici dei bisogni primari di una comunità civile,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario ed opportuno l'istituzione di un tribunale amministrativo "metropolitano" che abbia competenza territoriale per le due province di Reggio Calabria e Messina.
(3-01102)

SPILABOTTE, SCALIA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il Comune di Frosinone ha rilasciato autorizzazioni a costruire edifici nella cosiddetta "Area De Matthaeis"; nell'area era già stata autorizzata la costruzione di un parcheggio, seppellendo conseguentemente le antiche terme;
la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con le note protocollari n. 568, 569, 574, 579, 581, 586 del 16 gennaio 2013 e, su specifica richiesta del Settore pianificazione territoriale, SUE e ambiente del Comune di Frosinone, registrata al protocollo con il n. 9163 del 1° febbraio 2013, ha inviato all'amministrazione comunale di Frosinone, con nota prot. n. 2734 del 7 marzo 2013, la Relazione tecnica storico-archeologicacon il relativo stralcio catastale al fine di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell'intera "Area De Matthaeis".
la Soprintendenza, quale organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, con l'avvio del procedimento in oggetto propone di sottoporre a vincolo dichiarativo e a prescrizioni di tutela indiretta i ritrovamenti di competenza accertati negli anni 2000, 2005 e 2007 in corrispondenza della sede stradale di via G. De Matthaeis e negli immobili di proprietà comunale (F° 58, pp.cc. 257/P, 258) e privata (F° 58, pp.cc. 99, 159/P, 162/P, 524/P), ricadenti tutti in zona già interamente tutelata da vincolo paesaggistico e riconosciuta quale area a connotazione specifica per la realizzazione di parchi archeologici e culturali in sede di Piano territoriale paesistico regionale,
dalla relazione tecnica storico-archeologica emerge che i ritrovamenti che la Soprintendenza intende

sottoporre a tutela appartengono ad un edificio termale di epoca romana tardo-imperiale, accessibile da Nord attraverso una *rampa basolata,* scoperta solo in minima parte, che doveva collegare l'edificio imperiale al presumibile tracciato dell'antica via Latina, corrispondente al bene lineare tipizzato da PTPR tl_0307;
le terme di età imperiale (III-IV sec. d.C.) risultano impiantate su edifici preesistenti riferiti ad epoca romana medio e tardo-repubblicana, anche questi scoperti, come il basolato stradale di cui sopra, solo in minima parte; le strutture di tali edifici repubblicani (III-I sec. a.C.), distinguibili nella planimetria di scavo edita nel 2010, proseguono oltre le strutture attribuite alle terme imperiali e oltre i limiti di scavo, sia a nord-ovest verso la P.C. 257 di proprietà comunale, sia a sud-est verso la P.C. 159 di proprietà privata;
considerato che:
l'insieme dei beni di interesse scoperti nel corso dei molteplici scavi condotti dalla competente Soprintendenza appaiono riferibili ad un complesso archeologico unitario, comprensivo degli effetti di una intensa e ininterrotta occupazione antropica del sito in un arco di tempo plurisecolare compreso tra il IX sec. a.C. e il III-IV sec. d.C., configurabile quale area archeologica*;*
la lettera *d)* dell'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone che: "Si intende per «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica";
la Direzione regionale per i beni culturali e del paesaggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ultima nota prot. n. 15513 del 16 agosto 2012, ha ulteriormente rinnovato al Ministero competente la richiesta già formulata in data 14 maggio 2012 con nota n. 9135, volta a ridefinire l'area archeologica alla luce dei rinvenimenti più recenti, al fine di individuare un limite certo per la tutela diretta e valutare conseguentemente l'estensione dell'eventuale relativa area di rispetto, aggiornando in tal senso sia la relazione che la planimetria da allegare alla proposta di tutela dell'area "De Matthaeis",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti nonché dei recenti scandali che hanno coinvolto la Soprintendenza di Frosinone, non ritenga opportuno intraprendere iniziative al fine di tutelare e salvaguardare un'area ove insistono ritrovamenti archeologici e storici di rilevante importanza;
se non ritenga altresì opportuno adottare i provvedimenti necessari al fine di trasformare l'area citata in un parco archeologico da integrare alla villa, includendovi a tal fine anche le terme romane da ultimo rinvenute.
(3-01103)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SCALIA, SPILABOTTE, SOLLO, LIUZZI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PAGLIARI, CUOMO, MASTRANGELI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
Formez PA - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni è un'associazione che opera a livello nazionale e risponde direttamente al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolgendo, di fatto, il ruolo di Agenzia governativa a supporto delle politiche di sviluppo;
dal 1994 Formez gestisce il progetto Ripam, la cui responsabilità è affidata ad una Commissione istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994, con sede presso il Dipartimento della Funzione pubblica, della quale fanno parte anche i rappresentanti del Ministro dell'economia e dell'interno; la stessa Commissione, ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, ha visto estese le sue competenze con riferimento ai concorsi unici nazionali;
attraverso il Progetto Ripam, Formez ha selezionato oltre un milione di candidati e gestito l'accesso di migliaia di giovani nelle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, sperimentando e introducendo gradualmente importanti novità procedimentali rivolte alla massima trasparenza, celerità

ed economicità delle procedure selettive, con una significativa accelerazione in direzione dei sistemi di *e-recruiting* (domanda *on line*, autovalutazione e accesso agli atti per via telematica, diretta *streaming* delle prove, eccetera), che hanno contribuito ad abbattere i costi di gestione dei concorsi pubblici e a limitare sensibilmente il contenzioso;
l'art. 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 prevede lo scioglimento di Formez PA e una ridefinizione dei suoi compiti affidata ad un commissario straordinario;
il Governo, ed in particolare il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è impegnato infatti nella riforma della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'avvio della cosiddetta "staffetta generazionale", possibile anche grazie alla cancellazione dell'istituto del trattenimento in servizio e ad una maggiore flessibilità del *turnover*;
appare indispensabile perseguire, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, la massima trasparenza e semplificazione delle procedure, l'abbattimento dei costi nella gestione del personale, con riferimento alla sua selezione e immissione in ruolo, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica;
considerato che sarebbe utile non disperdere la positiva esperienza matura da Formez PA nel settore della selezione e formazione del personale pubblico attraverso le attività di supporto tecnico alla citata Commissione interministeriale Ripam e perfettamente coerenti e in linea con le finalità perseguite dalla riforma, quali la semplificazione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'incremento dei livelli di trasparenza all'interno della pubblica amministrazione,
si chiede di sapere se il Governo, nell'ambito della rideterminazione complessiva delle finalità istituzionali di Formez PA di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, ritenga opportuno adottare iniziative per:
il potenziamento dell'assistenza tecnica e legale alla Commissione interministeriale RIPAM per l'estensione operativa delle sue competenze a beneficio di tutte le pubbliche amministrazioni, che ad essa faranno ricorso per la gestione delle procedure di reclutamento del personale mediante concorsi, corsi-concorsi, concorsi-corsi;
l'implementazione ed estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto "concorso elettronico";
l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio permanente delle selezioni pubbliche in Italia e dei relativi costi;
l'attivazione e la gestione, d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un sistema di monitoraggio permanente delle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici per favorirne la fruizione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni interessate;
la creazione di una banca dati aggiornata sul contenzioso nei concorsi pubblici;
la definizione di una proposta di modifica del vigente regolamento per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.
(3-01097)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il vero e proprio nubifragio che si è abbattuto sul padovano, misurato con approssimazione dai quaranta ai sessanta millimetri di pioggia in pochi minuti, ha causato ingentissimi danni su tutto il territorio della provincia, sulle strade, alle infrastrutture elettriche, alle abitazioni private e agli edifici pubblici;
la Coldiretti Veneto rende noto che, ad essere maggiormente colpite sono state le aziende agricole della cintura urbana di Padova e delle Terme con parte dell'area collinare. Il maltempo ha lasciato il segno sia sulle strutture che sulle colture, soprattutto frutteti e vigneti. La stampa locale riporta che vi sono "(...)campi devastati a Noventa, Vigonza, Cadoneghe, Vigodarzere, Selvazzano, Ponte SanNicolò, Selvazzano, Rubano, Abano e Montegrotto e in parteTeolo, Arquà, Galzignano e Torreglia. I danni più rilevanti li ha fatti il vento forte che ha scoperchiato serre e ricoveri attrezzi, danneggiato piccoli allevamenti o le loro scorte(...) Le raffiche di oltre cento chilometri all'ora che

hanno sferzato il territorio hanno abbattuto numerosi vigneti, alberi, piante da frutto con danni alla produzione nel pieno della stagione. Nella fascia urbana e nell'Alta Padovana invece sono stati sferzati dal vento ettari di coltivazioni di tabacco, ortaggi e altri seminativi";
anche le attività commerciali hanno subito ingentissimi danni: l'Ascom avrebbe già predisposto aiuti concreti attraverso fondi di garanzia, anche fino all'ottanta per cento, per gli eventuali prestiti chiesti agli istituti di credito per il ripristino delle attrezzature e dei locali danneggiati;
secondo quanto ancora riporta la stampa locale i comuni di Abano Terme e Padova avrebbero già chiesto lo stato di calamità naturale alla Regione Veneto in conseguenza di danni subiti per un valore stimato rispettivamente di due e un milione di euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale quale provvedimento iniziale immediato a sostegno delle attività economiche e produttive, danneggiate così gravemente nei giorni scorsi.
(4-02467)

MINZOLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il presidente dell'Autorità per la regolamentazione dei trasporti dottor Andrea Camanzi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013, viene definito "professore" pur in difetto di quanto stabilito dal parere del Consiglio di Stato, II sezione, del 9 ottobre 1985, relativo all'uso del titolo di "professore", e dalla sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni riunite, n. 870 del 1991;
Camanzi è stato consigliere della soppressa Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, i cui compiti e funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza (Anac);
risulta all'interrogante che il dottor Camanzi si starebbe adoperando affinché l'Autorità di cui è presidente, resti a Torino e sarebbe in trattativa con il dottor Profumo per l'acquisto di un immobile del valore di 15.000.000 euro;
un concorso pubblico per l'assunzione di personale di detta Autorità metterebbe a bando posti stranamente coincidenti in larga parte con i comandi e distacchi precedentemente formalizzati dalla stessa Autorità e dei quali non si conoscono i criteri di assunzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei requisiti richiesti per partecipare al concorso per ruoli apicali e di tutte le presunte illegittimità avvenute per il citato concorso, nonché se sia informato di chiamate dirette in contrasto con l'art. 17 del regolamento dell'Autorità medesima;
se, fatte le necessarie verifiche, non consideri dannose per la pubblica amministrazione le attività a giudizio dell'interrogante abnormi che stanno caratterizzando la nascente Autorità;
se non ritenga di intervenire affinchè non si ripeta per l'istituzione di una struttura in un settore vitale per lo sviluppo del Paese quanto accaduto in altri inquietanti casi di gestione della cosa pubblica;
se non ritenga di dare sollecita definizione del trasferimento dell'Autorità a Roma e alla sostituzione anche di uno dei 3 membri per gravi motivi di salute e, atteso che il reclutamento del personale non risponde alle caratteristiche di partecipazione al concorso in termini di merito e trasparenza, se si debba procedere allo scioglimento con provvedimento urgente;
se sia ammissibile che nei *curricula* forniti dai candidati a cariche pubbliche ci si possa qualificare docenti universitari e ricercatori, come nel caso del *curriculum* del dottor Camanzi pubblicato su *internet*, che invece omette il suo stato di pensionato INPS, oltre ad altro emolumento pensionistico percepito in gestione separata.
(4-02468)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) è un servizio di pubblica utilità del Club alpino italiano (CAI);
i membri del CNSAS svolgono il loro servizio come volontari a titolo completamente gratuito ed al

2010 contava un numero di 6.987 volontari;
la Repubblica italiana con legge 21 marzo 2001, n. 74 recante "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico", ha riconosciuto il valore di solidarietà sociale e il servizio di pubblica utilità che il CNSAS quotidianamente svolge;
le finalità del CNSAS sono definite dall'articolo 1 della citata legge e riportate anche all'articolo 2 dello Statuto: soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale; contribuire alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse in queste zone e concorrere al soccorso in caso di calamità, in cooperazione con le strutture della Protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e istituzionali;
il CNSAS opera inoltre in collaborazione col Servizio sanitario nazionale e con il Corpo forestale dello Stato. Ad esso è inoltre affidata la funzione di coordinamento nel caso di intervento di diverse organizzazioni di soccorso alpino, e le sue strutture sono indicate alle Regioni come "soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso nel territorio montano ed in ambiente ipogeo";
considerato che:
l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso", al comma 1 dispone che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e del Club alpino italiano hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24;
al comma 3 della medesima legge prevede che i volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1, istituendo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità;
le indennità sono soggiogate alla ritenuta di acconto del 20 per cento e dal 1994, per prassi, è stato sempre decurtato l'importo di 2 euro a titolo di imposta di bollo;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della richiesta di molteplici uffici territoriali che hanno rivelato dubbi in merito all'importo dell'imposta di bollo da applicare alle istanze presentate dai volontari del CNSAS, ha proposto consulto all'Agenzia delle entrate al fine di conoscere se su dette istanze debba essere applicata l'imposta di bollo e in quale misura;
l'Agenzia delle entrate ha comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per le «istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi dell'amministrazione dello Stato tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili» e che pertanto «a parere della scrivente nell'ambito applicativo della tariffa, parte prima, devono essere ricondotte anche le istanze presentate dai volontari del CNSAS per l'ottenimento delle predette indennità, che pertanto devono essere assoggettate all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per foglio», specificando che l'imposta di bollo nella misura di 2 euro prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della citata tariffa è riservata a documenti diversi dalle istanze, quali le fatture, note, conti e simili e altri documenti recanti addebitamenti e accreditamenti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26 giugno 2014, ha conseguentemente rettificato alle direzioni territoriali che non si dovrà più applicare l'imposta di bollo da 2 euro, bensì quella da 16 euro ai fini dell'accoglimento di ciascuna istanza;
tenuto conto che:
il ruolo svolto dai soccorritori nella stagione estiva, sia sull'arco alpino sia su quello appenninico, è di vitale importanza poiché è volto a garantire la presenza dello Stato in tali ambienti e a fornire quel supporto di sicurezza, prevenzione e soccorso alle migliaia di turisti italiani e stranieri che decidono di trascorrere le proprie vacanze in tali luoghi;

come si evince dalle maggiori testate giornalistiche alpine, i volontari del CNSAS si dichiarano profondamente indignati e non hanno alcuna intenzione di pagare la marca da bollo sopraindicata seppur continuando a svolgere il proprio servizio di volontariato,
si chiede di sapere quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa al pagamento della marca da bollo da parte dei volontari del CNSAS.
(4-02469)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la stampa riporta la polemica relativa alla mancata emanazione di varie centinaia di atti normativi secondari, di natura spesso regolamentare, per i quali il Governo ha chiesto ed ottenuto la delega dal Parlamento, salvo poi dimostrarsi incapace di emanarli;
tra gli atti in questione vi sono diversi decreti attuativi del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale ha previsto l'introduzione dell'obbligo del pagamento tramite Pos per commercianti, artigiani e liberi professionisti, a partire dal 30 giugno 2014. È ben vero che il decreto-legge (nella parte che introduceva un obbligo rivolto ai soggetti che effettuano sia l'attività di vendita che la prestazione di servizi anche professionali, vincolandoli all'accettazione della carta di debito) non prevedeva una sanzione per chi non accettasse di essere pagato elettronicamente per importi superiori a 30 euro; ma è altrettanto vero che la legge di conversione prevedeva già da 2 anni un decreto interministeriale (Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze) cui era demandata, sentita la Banca d'Italia, l'eventualità di far scattare l'obbligo al superamento di determinati importi minimi. Si prevedeva poi, sebbene come mera possibilità, che con il medesimo tipo di decreto interministeriale fosse disposta l'estensione degli obblighi (gravanti sui citati privati venditori di beni e servizi) a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili;
con il decreto interministeriale (del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia, della pubblica amministrazione e del delegato all'innovazione tecnologica) doveva essere disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili, entro un termine indicato in 90 giorni dalla conversione del decreto-legge. Anche il fatto che tale disciplina fosse elaborata avvalendosi dell'ausilio dell'Agenzia per l'Italia digitale appare sostanzialmente inadempiuto; allo stesso modo, non si ha notizia del fatto che la conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione (utilizzati dal titolare delle chiavi di firma) sia stata garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica;
in ordine ai disincentivi all'utilizzo del contante, nemmeno si ha notizia di alcun tipo di adempimento dell'ordine del giorno G9.200, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del Senato del 4 febbraio 2014, n. 181, in cui si impegnava il Governo stesso a dare seguito alla proposta - contenuta nell'emendamento 9.200 a firma Buemi, Nencini, Fausto Guilherme Longo, Fravezzi, al disegno di legge n. 1058 di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita - di potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei tempi di attuazione della proposta contenuta nel citato ordine del giorno G9.200 (già em. 9.200), accolto dal Governo, che prevede, espressamente, l'incentivazione dell'uso dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti per la fornitura di beni e servizi, da parte del cliente e del fornitore, ai quali va riconosciuto un *bonus* fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento fondati sulla moneta elettronica; una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche mediante il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni suddette, di un *bonus* fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti;
se ritenga legittimo considerare pratica commerciale scorretta, ai fini del codice del consumo di cui al

decreto legislativo n. 206 del 2005, quella di chi richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi, o se non sia invece il caso, per le amministrazioni pubbliche interessate, di procedere con la massima urgenza a dare seguito alla normativa attuativa ancora carente e, solo dopo, far scattare rigorose sanzioni per gli inadempienti.
(4-02470)
PUGLIA, BLUNDO, CASTALDI, CATALFO, GIROTTO, MANGILI, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SERRA, SIMEONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute* - Premesso che:
la cava Ranieri in località Boccia al Mauro a Terzigno (Napoli) è un *ex* sito di estrazione di materiale lavico, dismesso con l'istituzione dell'ente Parco nazionale del Vesuvio il 5 giugno 1995;
il Parco nazionale del Vesuvio è nato con lo scopo di conservare i valori del territorio e dell'ambiente e la loro integrazione con l'uomo; salvaguardare le specie animali e vegetali, nonché le singolarità geologiche; promuovere attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica;
nonostante i nobili auspici, all'interno del Parco è stata riaperta la ben nota discarica Sari e sarebbe stata ospitata anche la discarica più grande d'Europa, cava Vitiello, se la popolazione vesuviana non si fosse opposta;
la cava Ranieri ricade interamente nel Parco nazionale del Vesuvio che, tra l'altro è riserva MAB (*Man & Biosphere*) della biosfera Unesco dal 1997, ovvero un'area in cui, attraverso un'appropriata gestione del territorio, si associa la conservazione dell'ecosistema e la sua biodiversità con l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali (ciò comprende attività di ricerca, controllo, educazione e formazione);
nonostante i vincoli ambientali, nell'anno 2000 cava Ranieri fu adibita a discarica con la promessa di essere "ripulita" entro un anno. Risulta agli interroganti che c'è motivo di supporre che gli sversamenti abusivi al suo interno risalgano addirittura agli anni '80, come attesterebbero talune fonti tra cui una pubblicazione del 1984, "Terzigno in un contesto geografico e politico della storia", del parroco terzignese don Giuseppe Bifulco che, commentando un ritrovamento archeologico avvenuto nel 1981 nella cava, scrisse: "Il suo scavo sistematico è alquanto problematico. Infatti la cava è oggetto di uno scarico abusivo di immondizie e materiali di risulta proprio nel settore dove si è rinvenuto il quartiere rustico della villa romana. Il fetore è insopportabile. I tecnici dell'ufficio scavi di Pompei che hanno lavorato nella cava si sono trovati di fronte a questo grave inconveniente senza avere i mezzi per poterlo risolvere";
a causa della perdita di volume e del collasso della guaina impermeabile che ricopriva la discarica nella cava, essa si è trasformata nel tempo in un lago di acqua piovana malsano nel quale galleggiano rifiuti di ogni tipo. Inoltre, nei dintorni di questo "lago" sono presenti depositi abusivi di materiali tessili e carcasse metalliche, esposti agli agenti atmosferici e alle intemperie;
considerato che:
anche l'area di interesse archeologico è anch'essa sita internamente alla cava. Terzigno nell'antichità faceva parte del suburbio pompeiano. Reperti archeologici rinvenuti in modo casuale nel 1981 e con qualche scavo mirato successivamente, hanno rivelato che il sito, contrariamente a quanto si pensava, era abitato fin dal II secolo a.C.. Le ville rustiche scoperte nella cava Ranieri ed in località "Mauro Vecchio" hanno dimostrato la presenza di contadini e proprietari terrieri nella zona, dediti allo sfruttamento del fertilissimo *ager pompeianus*, dove venivano coltivate le viti e gli olivi;
in particolare sono state rinvenute quattro ville romane rustiche, scavate solo parzialmente, a una profondità di 20 metri dal piano di campagna: la "villa 1", la "villa 2" e la "villa 6". Si tratta di vere e proprie aziende vinicole sulle terrazze naturali alla pendici del Vesuvio, dove si produceva il *vesuvinum vinum*, distribuite probabilmente su una strada che andava da Pompei a Nola, del cui percorso non sono ancora chiare le tracce;
dalla "villa 1", scavata nel 1981 e nel 1983, è emersa una grande cella vinaria con 42 doli, sopraelevata rispetto al piano di campagna e accessibile mediante 3 gradini. Su due lati della cella sono disposti gli

ambienti di servizio, in opera incerta di calcare del Sarno, pietra lavica e tufo nocerino. A nord della cella è stato esplorato un portico con colonne in tufo e laterizi, parzialmente inglobate in un muro successivo. A est un ambiente adibito a deposito di foraggio che si apre su un'aia pavimentata in cocciopesto. La villa, probabilmente, aveva un quartiere residenziale particolarmente elegante. Il primo impianto risale alla fine del I secolo a.C. e subì dei danni con il terremoto del 62 d.C. che richiesero restauri ancora in corso al momento della tragica eruzione del 79 d.C.;

della "villa 2", scavata nel 1984, 1989, 1991 e 1992, è stato messo in luce il quartiere rustico e produttivo. L'impianto sfruttava i rilievi naturali del terreno creando dislivelli nelle strutture. Nell'ambiente aperto sul porticato, di non chiara destinazione, furono rinvenuti, insieme a 2 scheletri di cani, gli scheletri di 5 persone che portavano con sé dei beni preziosi: monili d'oro, argenterie e un gruzzolo di monete d'argento repubblicane e imperiali;

della "villa 6" è stato parzialmente esplorato il settore produttivo. Sono stati messi in luce una grande aia e un portico a pilastri con adiacente *torcularium* fornito di torchio a leva (simile a quello presente nella villa 2), una vasca rettangolare per la raccolta del mosto e un sistema di travaso di liquidi nei doli di un adiacente vano adattato a cella vinaria. Al di fuori di un'ala della villa sono stati rinvenuti gli scheletri di 7 fuggiaschi. Nella villa 6 sono state rinvenute delle belle pitture di II stile pompeiano ed emblema in *opus sectile*;

le oreficerie di Terzigno consistono in una coppia di bracciali simili, un girocollo, una catenina e una collana. I bracciali sono a forma di serpente con la testa modellata molto accuratamente. Il girocollo si compone di 38 vaghi di smeraldo cilindrici, tenuti insieme da fili d'oro passanti nei grani e terminanti in gancetti a forma di anellini. Anche le argenterie di Terzigno sono di particolare pregio e fattura;

ad oggi tutte le ville sono state interrate ad eccezione di una, sulla quale è collassata parte della struttura di protezione in lamiera. La struttura è destinata a crollare interamente in quanto sorretta da assi di legno marce e scricchiolanti provocando un danno consistente ai doli sottostanti, ancora perfettamente integri;

a giudizio degli interroganti appare urgente un intervento di bonifica della discarica all'interno di cava Ranieri, situata in pieno centro abitato e a 200 metri dalla casa comunale. Vanno effettuati inoltre lavori di carotaggio dentro e fuori la cava per scoprire la presenza di rifiuti tombati. Si rendono necessari interventi di vigilanza in tutta l'area circostante la cava, soggetta a quotidiani sversamenti illegali e roghi tossici di rifiuti;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l'istituzione del parco archeologico potrebbe essere benefica per l'indotto del turismo che sarebbe in grado di generare (da non considerare più un'utopia se si pensa che i romani avevano eletto Terzigno come zona di lavoro ma pure di *otium*). Inoltre si genererebbero nuovi posti di lavoro e tale strategia di sviluppo economico sostenibile potrebbe offrire risultati immediati in quanto si potrebbe aprire un canale turistico con la vicina Pompei;

l'istituzione di un parco archeologico, geologico e naturalistico è un passaggio importante per la riqualificazione e la salvaguardia dell'area. La cava, per come è conformata, si presterebbe ottimamente ad ospitare un progetto di tale tipo. È interessante sotto diversi aspetti: geologico in quanto la cava offre uno spaccato unico nel quale sono identificabili gli strati delle varie eruzioni; faunistico in quanto all'interno della cava si trovano diverse specie animali, tra cui conigli selvatici e volpi, ma anche uccelli rapaci e migratori (di cui i bracconieri vanno a caccia, come attestano numerosi bossoli di fucile sparsi a terra); botanico, poiché nella cava cresce una grande varietà di piante tra cui la ginestra e lo *stereocaulon vesuvianum*, un lichene argenteo endemico del complesso vulcanico del Monte Somma-Vesuvio;

l'interesse per la cava è evidenziato anche dal fatto che nel mese di novembre 2013 una delegazione internazionale di ricercatori ecologisti vi si è recata in visita accompagnata da un gruppo di ambientalisti vesuviani;

l'area di cava Ranieri potrebbe essere "adottata" da ambientalisti, naturalisti, studiosi ed appassionati di storia e archeologia che possano curare attività come laboratori, *tour* didattici e rappresentazioni

scenografiche all'aperto. Si potrebbero invitare anche le scuole vesuviane a svolgere attività didattiche, formative e ricreative all'interno del parco archeologico e si potrebbero stringere collaborazioni con le facoltà universitarie;
nell'ottica di risanamento e di sviluppo preoccupa l'assoggettamento di tale progetto alla politica locale, per i tanti danni causati da quasi tutte le amministrazioni che si sono succedute e per l'assoluto immobilismo dimostrato sul fronte culturale, ma soprattutto su quello ambientale. La concezione di ambiente, di tutela e valorizzazione del territorio di taluni esponenti politici locali è sintetizzata da una dichiarazione rilasciata dall'ex sindaco di Terzigno al "Corriere del Mezzogiorno" del 15 novembre 2008, che definì cava Sari "una fabbrica di confetti che produrrà oro";
considerato altresì che:
risulta agli interroganti che secondo una ricerca effettuata da alcune volontarie di Terzigno, attorno alla discarica di cava Ranieri si registrano picchi impressionanti di patologie tumorali: nel quadrilatero compreso tra via Zabatta, via Carlo Alberto e Via Guglielmo Marconi (a Sud ed Est) sono presenti infatti numerose discariche e molto probabilmente rifiuti tombati. L'*eternit* inoltre viene abbandonato come se fosse un rifiuto "normale". I danni per la salute dei residenti sono purtroppo evidenti, così come le ripercussioni che l'inquinamento ha avuto anche sulle eccellenze locali (a Terzigno, terra del vino, si produce il *Lacryma Christi*),
si chiede di sapere:
quali urgenti controlli intendano disporre i Ministri in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, per accertare i fatti esposti e le eventuali condotte tenute in violazione delle leggi e in danno della salute della popolazione locale e se non ritengano di dover intervenire al fine di garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle opere e dei paesaggi descritti;
quali provvedimenti di competenza intendano adottare per riqualificare l'intera area, anche considerando che l'istituzione del parco archeologico può rappresentare un modello di sviluppo significativo per l'economia e per la rinascita culturale terzignese;
se non ritengano sia urgente l'intervento di messa in sicurezza e di bonifica delle aree contaminate di cava Ranieri e delle aree immediatamente circostanti, al fine di tutelare la salubrità dell'acqua, del terreno e dell'aria nonché a salvaguardia della flora, della fauna e della salute dei cittadini, anche in considerazione del fatto che la preoccupante situazione ambientale appare come la principale causa delle numerose gravi patologie registrate nelle aree perimetrali alla cava stessa.
(4-02471)
RUSSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
l'Autorità portuale di Trieste, presieduta dalla dottoressa Marina Monassi, ha diramato il 2 luglio 2014, sul proprio sito istituzionale, un comunicato stampa relativo ad un bando di concessione per attività nel Porto franco nord;
nel comunicato, si legge testualmente che "il primo bando di concessione aperto a febbraio con scadenza al 30 giugno per attività nel Porto franco nord ha acquisito 8 domande che coprono già il 50 per cento delle aree disponibili, mentre per le rimanenti sono in corso contatti con altri investitori interessati";
nel medesimo comunicato si legge altresì che "la gara di concessione è stata ostacolata sia da inadempienze delle autorità italiane nell'applicare il pieno regime del Porto franco internazionale di Trieste, sia da politici locali influenti che vorrebbero usare illegalmente il Porto franco nord per una colossale speculazione edilizia ed immobiliare posta sotto pubblici interrogativi di antimafia cui gli stessi politici rifiutano di rispondere";
si legge, inoltre, che nei confronti dei medesimi politici locali, tra cui vi sarebbero l'ex sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, l'attuale sindaco di Trieste, Roberto Cosolini nonché il Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia Debora Serracchiani, penderebbero da tempo denunce per turbativa d'asta ed altre ipotesi di reato connesse al tentativo di speculazione illecito;
considerato, inoltre, che:
il testo del comunicato stampa ricalca i contenuti di un comunicato già diramato dal Movimento

Trieste Libera, un movimento che rivendica l'indipendenza della città di Trieste in spregio alle norme dell'ordinamento italiano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, in considerazione della gravità di quanto contenuto e del ruolo e degli incarichi ricoperti dalle personalità coinvolte nel comunicato stampa richiamato in premessa, non ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine per verificarne la veridicità;
se sia a conoscenza delle inadempienze che le autorità italiane avrebbero compiuto nell'applicare il pieno regime del Porto franco internazionale di Trieste a cui il comunicato in questione allude;
se ritenga accettabile che un ente pubblico quale l'Autorità portuale di Trieste rivolga indebitamente accuse così pesanti ad amministratori pubblici locali e a diverse personalità del mondo politico, alludendo a gravi ipotesi di reato non supportate da alcun elemento di riscontro;
qualora dovesse essere dimostrata l'insussistenza di quanto dichiarato e sostenuto dell'Autorità portuale di Trieste nel comunicato stampa in questione, se e quali iniziative il Governo ritenga di dover adottare nei confronti dei responsabili;
se ritenga che un movimento che rivendica l'indipendenza della città di Trieste in spregio alle norme dell'ordinamento italiano possa dettare la linea strategica a un dipendente dello Stato italiano;
se in considerazione delle continue, reiterate e inopportune sortite da parte dell'Autorità Portuale di Trieste, il Ministro non reputi necessario adottare ogni iniziativa utile a garantire una forte e immediata discontinuità nella *governance* dello scalo triestino.
(4-02472)
PUGLIA, BLUNDO, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, ENDRIZZI, FATTORI, MOLINARI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PETROCELLI, SERRA, VACCIANO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'art. 40 della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di stipulare per gli assistenti tecnici amministrativi del comparto Scuola contratti "fino all'avente diritto" su posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno), retribuiti direttamente dagli Uffici provinciali del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
tale tipologia di contratto si differenzia dal contratto a tempo determinato (fino al 30 giugno e fino al 30 agosto) per il solo fatto di non avere un termine finale;
con tale tipologia di contratto, sottoposto al regime di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 del CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro) 2006/2009 del comparto Scuola, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede annualmente a coprire quei posti in organico di diritto (31 agosto) o di fatto (30 giugno) in attesa che si proceda alla elaborazione delle graduatorie definite o si completino le procedure di transito dei docenti inidonei nei profili ata (amministrativo, tecnico e ausiliario);
al pari dei contratti a tempo determinato, per tali contratti fino all'avente diritto su posti vacanti, sono riconosciuti al supplente ata 3 mesi di malattia (il primo pagato al 100 per cento e gli altri due pagati al 50 per cento);
da diversi anni, tuttavia, alcuni Uffici scolastici regionali e provinciali, per effetto di una errata interpretazione della legge n. 449 del 1997, applicano a tali contratti la normativa di cui al comma 10, dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola, equiparandoli di fatto alle supplenze brevi disposte dai singoli istituti scolastici, riconoscendo al supplente ata solo un mese di malattia (pagato, peraltro, al 50 per cento);
in particolare, l'Ufficio scolastico provinciale di Torino, con la circolare n. 49 prot. n. 2003 del 19 febbraio 2013, ritiene che le nomine di supplenza del personale ata fino all'avente diritto *ex* art. 40 della legge n. 449 del 1997 sono da considerarsi supplenze brevi e, pertanto, le assenze per malattia sono soggette allo stesso regime giuridico (solo 1 mese pagato al 50 per cento);
al contrario, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto, facendo proprio il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013) ha precisato, relativamente a

tali contratti *ex* art. 40 della legge n. 449 del 1997, che nel caso in cui il contratto stipulato "fino all'avente diritto" si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e, pertanto, la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Da tale equiparazione discende, pertanto, anche l'individuazione delle norme del CCNL applicabili al predetto personale;
inoltre, l'Ufficio scolastico regionale della Sicilia ha comunicato agli ambiti territoriali di propria competenza (nota prot. n. 11479 del 31 maggio 2013) che le assenze per malattia del personale assunto ai sensi dell'art. 40 della legge n. 449 del 1997 devono essere retribuite ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL 2006/2009, sin dalla data di assunzione in servizio;
l'errata interpretazione della legge n. 449 del 1997 fornita da alcuni Uffici scolastici regionali e provinciali ha come conseguenza che viene riconosciuto al supplente ata un solo mese di malattia (pagato, peraltro, al 50 per cento) con l'ulteriore grave conseguenza che, al superamento di detto mese di malattia, scatta il licenziamento automatico da parte dell'istituto scolastico;
il combinato disposto di dette norme, al contrario, rende logico e corretto applicare alle tipologie di contratti *ex* art. 40 della legge n. 449 del 1997 i commi 3 e 4 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola;
tale interpretazione, sostenuta dalla stessa Avvocatura dello Stato, è condivisa anche dal Ministero dell'istruzione che, negli ultimi anni, ha emanato sistematicamente e puntualmente diverse circolari ministeriali finalizzate alla conversione dei contratti *ex* art. 40 della legge n. 449 del 1997 fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno per posti disponibili e fino al 30 agosto per posti vacanti),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della diversità di trattamento economico e giuridico operata da alcuni Uffici scolastici regionali e provinciali per i suddetti contratti degli ata fino all'avente diritto ai sensi dell'art. 40 della legge n. 449 del 1997;
in caso affermativo, quali provvedimenti ed atti normativi intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, per garantire su tutto il territorio nazionale la corretta ed uniforme applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola alle nomine di supplenza ata fino all'avente diritto *ex* art. 40 della legge n. 449 del 1997, ivi compresa la corretta ed uniforme applicazione del termine trimestrale di durata del periodo di malattia riconosciuto ogni anno.
(4-02473)
PUGLIA, CASTALDI, CATALFO, GAETTI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SIMEONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
il Parco nazionale del Vesuvio è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 a seguito del grande interesse geologico, biologico e storico che il suo territorio rappresenta e particolarmente per: conservare i valori del territorio e dell'ambiente, e la loro integrazione con l'uomo; salvaguardare le specie animali e vegetali, nonché le singolarità geologiche; promuovere attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica;
il parco si sviluppa attorno al vulcano Vesuvio e i comuni ricadenti nel parco sono Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, Trecase (tutti in provincia di Napoli);
considerato che:
da notizie di stampa ("Il Mattino" del 13 giugno 2014) si apprende che nel Comune di Ercolano 2 famiglie su 3, residenti nella zona alta di Ercolano, hanno, o hanno avuto, congiunti colpiti da gravi patologie (in prevalenza, leucemia e tumori dell'apparato respiratorio);
il dato inquietante emerge dall'indagine realizzata dal gruppo Salute Ambiente Vesuvio, coordinata dal professor Gerardo Ciannella, direttore dell'unità di Medicina preventiva dell'ospedale "Monaldi" di Napoli e docente di tisiologia e medicina del lavoro;

negli anni '80 e '90, le cave situate nella zona di San Vito sarebbero state utilizzate (più o meno legalmente) come discarica. Oltre ai compattatori della nettezza urbana, in molti all'epoca denunciarono la presenza di *camion*, con targhe provenienti anche dal Nord Italia, che sversavano rifiuti speciali;
a fine 2013, furono somministrati a 314 famiglie della zona di San Vito, in pieno Parco nazionale del Vesuvio, alcuni questionari in cui segnalare la presenza di malattie importanti tra i componenti della famiglia. Il quadro emerso fu tutt'altro che rassicurante: in 203 casi su 314 sono state segnalate gravi patologie. Per la precisione 50 casi di leucemia, 62 neoplasie respiratorie (di cui solo 28 a carico di fumatori), 27 dell'apparato digerente, 23 urinarie, 17 cerebrali, 14 mammarie, 4 casi di Sla e 6 tumori che hanno colpito altri apparati;
considerato inoltre che:
nella zona risiedono poco più di 5.000 abitanti e i menzionati questionari hanno raggiunto 1.100 persone. L'indagine ha coinvolto il 20 per cento della popolazione ed il professor Ciannella, coordinatore dell'indagine, ha specificato che "Il dato non è esaustivo, ma significativo: più della metà del territorio è ammalato. In un campione del genere, la concentrazione di leucemie e neoplasie è preoccupante: in 62 famiglie sulle 314 interpellate, sono stati registrati casi di mesotelioma, un tumore incurabile dell'apparato respiratorio correlato all'esposizione all'amianto. Si tratta di persone non sottoposte a rischi professionali, ma che hanno inconsapevolmente respirato le fibrille provocate dalla rottura o dalla combustione delle lastre di ethernit" ("Il Mattino" del 13 giugno 2014);
risulta agli interroganti che i dati relativi alla zona di San Vito, verranno resi noti nei prossimi mesi in una pubblicazione scientifica curata dal professor Ciannella che recentemente ha raccomandato il monitoraggio immediato e meticoloso di acqua, aria e terreni evidenziando che "ci sono tumori che non si possono curare, ma si possono prevenire eliminandone le cause";
la ricerca coordinata dal professor Ciannella ad Ercolano venne richiesta 3 anni fa quando don Marco Ricci e padre Giorgio Pisano si recarono dal professore denunciando la grave situazione rilevata a San Vito e dichiarando di non aver "mai celebrato tanti funerali di bambini" come da quando risiedevano nella zona,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere al fine di procedere alla rapida e completa bonifica delle aree, a salvaguardia della salute dei cittadini e degli abitanti delle zone limitrofe nonché a tutela della salubrità dell'acqua, del terreno e dell'aria;
se non considerino urgente dover predisporre uno *screening* epidemiologico nonché le conseguenti misure di prevenzione e di assistenza sanitaria a favore della popolazione residente nell'area del Parco del Vesuvio, anche al fine di garantire ai cittadini il ripristino delle più ottimali condizioni di salubrità e vivibilità nel rispetto del diritto alla tutela della salute pubblica.
(4-02474)

CERONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" ha definito i criteri per la parificazione al sistema scolastico nazionale delle scuole private;
la norma delinea un sistema scolastico pubblico duplice e cioè composto da scuole pubbliche statali e scuole pubbliche non statali;
queste ultime sono rappresentate dalle scuole pubbliche paritarie e da quelle private che costituiscono il complemento utile e necessario al sistema scolastico nazionale;
molte scuole paritarie e private sono cattoliche e ad esse va riconosciuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione sociale e spirituale del nostro Paese;
la V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) e la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati con propria risoluzione 8-00143,

hanno indicato talune scuole beneficiarie di contributo pubblico al fine di migliorare la sicurezza dei propri edifici;
le indicazioni comprendono sia scuole paritarie sia scuole private;
i Ministeri competenti delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca non hanno dato corso al programma citato, costringendo il legislatore ad attivarsi redigendo l'art. 30, comma 5-*bis*, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato "Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma";
conseguentemente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 3 ottobre 2012, n. 343, hanno approvato l'intero programma di edilizia scolastica indicato nella risoluzione dalle Commissioni V e VII della Camera in data 2 agosto 2011;
i Ministeri, pur in presenza delle suddette disposizioni e provvedimenti, hanno ugualmente sospeso l'erogazione dei contributi alle scuole paritarie ed a quelle private, richiedendo il parere del Consiglio di Stato chiamato ad esprimersi sulla possibilità per lo Stato di erogare propri contributi a tali scuole;
da notizie giunte all'interrogante sono passati oramai 2 anni, ma il Consiglio di Stato non ha ancora reso il parere richiesto;
il Governo è tenuto a dare attuazione all'intero Programma edilizio e la perdurante inerzia costituisce violazione di legge,
si chiede di sapere:
se ed in che modo il Governo intenda dare piena e concreta attuazione al programma di edilizia scolastica esposto, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi concessi alle scuole paritarie e private;
quale siano le ragioni che hanno indotto i Ministri in indirizzo a chiedere il parere del Consiglio di Stato, pur in presenza di una legge che ordina l'attuazione dell'intero programma indicato dalle Commissioni V e VII della Camera dei deputati;
se vi siano delle specifiche conseguenze di tali inerzie e quali siano i provvedimenti che il Governo intende adottare per sanzionarne i responsabili.
(4-02475)
BELLOT, CROSIO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie*
- Premesso che:
l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha stabilito l'obbligatorietà di un accantonamento di fondi da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano allo scopo di attuare iniziative per riequilibrare le condizioni di vita nelle aree confinanti con le stesse, interessate negli ultimi anni da richieste di "migrazione" interregionale sorte nei Comuni delle aree limitrofe per beneficiare di migliori condizioni economiche e fiscali derivanti dalla specialità delle Province autonome;
il citato articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dall'ultima legge di stabilità, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrano con un importo annuale di 40 milioni di euro ciascuna al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti con tali province;
la legge di stabilità per il 2014 ha altresì previsto nuove procedure di gestione dei fondi per le aree di

confine, sopprimendo l'Organismo di indirizzo (ODI) che, operando senza compenso e senza oneri per la finanza pubblica, aveva gestito l'assegnazione dei fondi ai singoli progetti per gli anni 2010-2012;
la legge di stabilità ha inoltre delegato ad una intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione, tra le altre, dei nuovi criteri di individuazione dei progetti da finanziare;
a distanza di 6 mesi dall'approvazione della legge, l'intesa per i fondi dei comuni di confine non è stata ancora approvata. La stampa riferisce tuttavia in merito alle prime bozze, i cui contenuti, se verificati, desterebbero serie perplessità in ordine al rispetto della legge di riferimento e dello spirito originario della norma;
da quanto riportato sui *media* sembrerebbe che l'organismo che concretamente gestirà i fondi, una "segreteria tecnica", sarà coordinata per periodi di 4 anni ciascuna dalle 2 Province autonome. Questo spostamento di competenza a favore delle 2 Province è una novità importante rispetto alla gestione paritaria del precedente organismo, l'ODI, che non trova fondamento nella modifica legislativa apportata dalla legge di stabilità; inoltre la medesima segreteria avrà un costo di funzionamento pari allo 0,5 per cento del fondo annuale, un costo aggiuntivo che sottrae risorse allo scopo per il quale sono stanziate, cioè l'investimento nei territori, e che peraltro viene incamerato forfettariamente dalla provincia che presiede la segreteria;
la nuova intesa annovererebbe inoltre tra i beneficiari solo i comuni direttamente confinanti, escludendo quelli di seconda fascia che fino ad oggi avevano potuto concorrere all'assegnazione dei fondi se associati a quelli di prima fascia. La restrizione appare incongruente con la disposizione che parla di aree delle "province confinanti";
suscita infine perplessità l'ipotesi che i fondi possano essere impiegati su progetti proposti e su territori appartenenti alle stesse Province autonome, perché in tal modo viene meno lo spirito di perequazione e riequilibrio verso territori vicini ma diversi da quelli delle Province autonome,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda rendere pubblici i contenuti dell'intesa sul fondo comuni confinanti prima della sua effettiva sottoscrizione, al fine di permettere un dibattito pubblico trasparente sui contenuti;
quale sia l'avviso dei Ministri in indirizzo riguardo alle possibili perplessità ed alle incongruenze esposte;
se sia intenzione dei Ministri permettere il parziale utilizzo dei fondi per i Comuni di confine per il mantenimento della struttura della segreteria tecnica anziché affidare la gestione ad un organismo che non comporti oneri per la finanza pubblica come era stato stabilito con legge riguardo all'ODI;
se e come il Governo intenda garantire che i fondi stanziati a favore del riequilibrio delle condizioni economiche nelle aree confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano non ottengano l'effetto opposto incentivando iniziative negli stessi territori che già presentano condizioni di vantaggio economico e fiscale.
(4-02476)

CENTINAIO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri* - Premesso che:
da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa le forze dell'ordine hanno scoperto nel Comune di Vigevano un punto di snodo di un traffico di minori irregolari sbarcati in Sicilia e in Calabria e diretti a Berlino;
stando sempre alle notizie pubblicate dai giornali, gli agenti della volante e della squadra anticrimine hanno fatto irruzione in un bilocale di 30 metri quadri al pian terreno di via Mulini nel Comune di Vigevano: dentro hanno trovato 15 ragazzi egiziani, di cui dodici tra i 7 e i 15 anni. Erano arrivati da poco dalla Sicilia ed erano diretti a Berlino, secondo quanto hanno raccontato. A Vigevano sono stati portati da Alì Ali, 26 anni, egiziano, presente in Italia dal 2009 (già segnalato con il nome di Saleh Mohammed Alì) e senza documenti. Alì li ha recuperati a piccoli gruppi a Milano e doveva preparare il viaggio verso il Nord Europa. Tre alla volta, in auto. Il giovane è stato arrestato e portato a Torre del Gallo, a Pavia: deve rispondere di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina. A

lui gli agenti del vice-questore aggiunto Anna Leuci sono arrivati in seguito ad una segnalazione del reparto di Pediatria del locale ospedale di Vigevano sabato 5 luglio 2014 in tarda mattinata: nei giorni scorsi era stato ricoverato con febbre alta un ragazzo di nazionalità egiziana di 12 anni, senza documenti. I ragazzi sono stati prima portati in commissariato e poi trasferiti in strutture protette dentro e fuori la provincia di Pavia, in collaborazione con i servizi sociali del Comune;

il vicesindaco di Vigevano ha fatto notare come sia insostenibile per il Comune farsi carico dell'assistenza sociale dei ragazzi trasferiti nelle strutture comunali e come il Governo non possa non contribuire ai costi che è chiamata a sostenere l'amministrazione comunale;

il fenomeno dei minori stranieri affidati ai servizi sociali ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni vastissime e incontrollabili, a causa delle massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese;

nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono spesso connessi all'ondata dei flussi migratori: i minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, diventano facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all'utilizzo da parte della microcriminalità;

per la sua posizione geopolitica, l'Italia è stata da sempre esposta al fenomeno migratorio. In primo luogo poiché geograficamente protesa verso il mare e, di conseguenza, completamente predisposta ai flussi commerciali o migratori, sempre difficilmente controllabili nella loro interezza. In secondo luogo poiché, trovandosi al centro del mar Mediterraneo, costituisce il confine meridionale del continente europeo, facilmente raggiungibile non solo dalla vicinissima Africa ma anche dal più lontano Medio Oriente. Al di là delle sterili cifre, il fenomeno migratorio è progressivamente divenuto più drammatico. L'immigrazione negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento esponenziale anche a seguito della cosiddetta Primavera araba, ma soprattutto a causa della rivoluzione economico sociale che ha sconvolto il mondo negli ultimi 20 anni;

a parere dell'interrogante, il progetto mondialista, rivoluzione economica, politica e sociale che ha conformato il pensiero culturale alle logiche liberiste del mercato, ha scardinato l'identità e le economie di sussistenza (autoproduzione e autoconsumo) su cui le popolazioni del sud del Mondo avevano vissuto, e a volte prosperato, per secoli e millenni, privandoli di quel tessuto di solidarietà familiare e comunitaria. In breve, il potere delle risorse prevale sul potere dell'uomo;

ai primi del Novecento l'Africa era alimentarmente autosufficiente. Lo era ancora, in buona sostanza, nel 1961. Ma da quando ha cominciato ad essere aggredita dall'integrazione economica le cose sono precipitate. L'autosufficienza è scesa all'89 per cento nel 1971, al 78 per cento nel 1978;

tutti gli aiuti non solo non sono riusciti a tamponare il fenomeno della fame, in Africa e altrove, ma lo hanno aggravato. Perché gli "aiuti" alle popolazioni del Terzo Mondo tendono ad integrarle maggiormente nel mercato economico mondiale. Ed è proprio questa integrazione, come dimostra la storia dell'ultimo mezzo secolo, che le fa ammalare ed esplodere;

a parere dell'interrogante, quindi, prima di affrontare il problema dei minori non accompagnati presenti nel nostro Paese con il solito approccio buonista, dovremmo essere capaci di assumerci le nostre responsabilità storiche ma soprattutto dovremmo essere in grado di capire che è necessario un intervento in controtendenza, fondato da un lato su un'azione forte di contrasto alla immigrazione di massa e dall'altro finalizzato a sviluppare interventi mirati di aiuto sul posto per le popolazioni sofferenti;

il Ministro in indirizzo ha reso noto che sarebbero ben 600.000 le persone sulle coste dell'Africa in attesa di imbarcarsi per arrivare via mare in Italia;

se nel 2013 gli sbarchi sono stati 42.925, solo dall'inizio del 2014 gli arrivi hanno già superato quota 20.000 e il Ministero ha fatto sapere che il dato è di oltre 10 volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013, un vero e proprio *record*;

secondo i dati del Ministero, dal gennaio 2014 i minori arrivati in Italia sono stati 6.722, di cui 4.598 non accompagnati, per la maggior parte di nazionalità eritrea, somala ed egiziana;

il quinto rapporto ANCI 2011-2012 sui minori stranieri non accompagnati rileva che il problema sta

assumendo dimensioni emergenziali;
la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia della Regione Sicilia nel maggio 2014 ha riportato un dato di non trascurabile importanza relativo alla fuga dai centri di prima accoglienza dell'isola di 1.030 minori immigrati;
la tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo è prioritaria, in quanto i bambini rappresentano il futuro della nostra società; è necessario affermare il diritto delle nuove generazioni a vivere pienamente il loro presente e a sviluppare le proprie potenzialità nel loro contesto familiare, affinché possano affrontare positivamente la loro vita;
il principio VI della dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1989 afferma: "Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione; egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre";
non è più accettabile l'atteggiamento a parere dell'interrogante ipocrita del Governo che continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di tali servizi, socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;
il piano di accordi bilaterali elaborato al principio della XVI Legislatura al fine di impedire le partenze dai Paesi costieri dell'Africa, prima di essere interrotto, aveva contribuito in modo drastico a far diminuire gli sbarchi di immigrati sulle nostre coste;
con alcuni Stati, e specificamente con quelli a più alta pressione migratoria, è necessario perfezionare pacchetti di intese di portata più ampia che prevedano non soltanto accordi di riammissione, ma anche intese di cooperazione di polizia, accordi in materia di lavoro e progetti specifici volti alla presa in carico dei minori;
se da un lato è necessario quindi operare al fine di garantire la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, dall'altro lato è fondamentale avviare una politica reale di contrasto all'immigrazione clandestina. È necessario, quindi, evitare, anche solo sotto il profilo esclusivamente culturale, la diffusione di un'apertura indiscussa all'accoglienza, ipotizzando l'introduzione di misure assurde (come particolari deroghe alla normativa nazionale sulle adozioni e affido dei minori) che rischierebbero di alimentare il problema della disperazione delle popolazioni colpite dalla povertà e dalle guerre una soluzione. Una soluzione che nella migliore delle ipotesi può garantire il futuro del singolo, ma nei fatti rappresenta la negazione del futuro di un popolo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nella consapevolezza della necessità di tutelare i diritti dei minori vittime delle organizzazioni criminali dedite alla tratta di persone, non ritengano opportuno farsi promotori in tutte le sedi competenti, di una strategia europea comune per il contrasto del fenomeno emergenziale degli sbarchi di immigrati sulle coste del Mediterraneo europeo, atta ad avanzare, in qualità di Stati coalizzati, una richiesta di autorizzazione al Consiglio delle Nazioni unite per un intervento finalizzato: a) al pattugliamento e il controllo delle coste africane interessate dal fenomeno migratorio; b) al contrasto delle associazioni criminali dedite alla tratta di persone; c) alla costituzione nelle località sensibili al fenomeno migratorio di aree territoriali sotto il controllo delle Nazioni Unite per la presa in carico dei rifugiati umanitari e politici; d) all'attivazione, nelle aree territoriali sotto il controllo delle Nazioni Unite, di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, per recepire, valutare e contingentare le richieste dei permessi di soggiorno per motivi umanitari; e) ad istituire una commissione, formata da rappresentati dei diversi Stati, finalizzata allo studio e all'analisi della capacità recettiva degli Stati, in rapporto alle singole realtà territoriali, per l'ingresso degli immigrati richiedenti permesso di soggiorno per motivi umanitari e politici;
quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per prevedere la continuità del finanziamento

di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei Comuni.

(4-02477)

MORRA, CAPPELLETTI, FUCKSIA, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, SERRA, MANGILI, CRIMI, ENDRIZZI, CASTALDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno* - Premesso che:

in data 23 giugno 2008 la società SEI SpA ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006, come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, relativamente al progetto di centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica di 1320 megawatt e localizzata nel Comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), all'interno dell'agglomerato industriale di Saline Joniche e relativo elettrodotto di interconnessione alla rete localizzato nei comuni di Montebello Jonico, Motta San Giovanni (Reggio Calabria), Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), Badalaghi (Reggio Calabria), Roghudi (Reggio Calabria), Condofuri (Reggio Calabria), San Lorenzo (Reggio Calabria) Calanna (Reggio Calabria) e Reggio Calabria;

in data 29 aprile 2013 è stato presentato alla Camera l'atto di sindacato ispettivo 4-00312, con cui si chiedeva al Governo, relativamente al suddetto progetto, se si ritenessero superati, allo stato della procedura, i rilievi mossi dalla Corte dei conti con nota n. 32169 del 19 settembre 2012, e se il Governo disponesse di informazioni sull'interesse della 'ndrangheta al progetto, alla luce delle dichiarazioni, citate nell'interrogazione, del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Nicola Gratteri;

la Corte dei conti calabrese ha evidenziato che la procedura in parola mancava del presupposto, quanto necessario, accordo tra Stato e Regione, ritenuto accordo "forte", perché si potesse procedere nei lavori di installazione di qualunque manufatto interessasse la costruenda centrale a carbone;

a parere degli interroganti l'interpretazione della Corte dei conti trova le sue radici nel dettato normativo di cui al decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, art. 1 comma 1, secondo cui per ottenere l'autorizzazione è comunque necessario acquisire l'intesa con la Regione, mentre l'esaurimento dell'istruttoria relativa alla VIA (Valutazione impatto ambientale) non sostituisce tale elemento ma ne costituisce solo il presupposto, così chiarendo che l'assenso regionale è elemento postumo alla già svolta istruttoria;

è recente la notizia secondo cui il proponente SEI SpA ha richiesto ai vari Comuni interessati la pubblicazione di avviso comprendente opere connesse e collegate alla centrale e di un vincolo preordinato all'esproprio di terreni finalizzato alla loro realizzazione;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

tale avviso sarebbe radicalmente nullo e assolutamente intempestivo, poiché nel medesimo si discute di opere ritenute di pubblica utilità senza che sia pervenuta l'autorizzazione che necessariamente deve precedere e che sola conferisce all'opera la sua pubblica utilità ai fini e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

tale autorizzazione dovrebbe essere concessa a seguito dell'accordo tra Stato e Regione Calabria, ente che da sempre si è dichiarato contrario alla realizzazione del progetto;

sarebbe opportuno che la Regione si pronunciasse con l'evidenza degli atti, dunque emanando un decreto di non disponibilità all'esecuzione dell'opera, mentre nel caso di specie la stessa si è espressa verbalmente e solo in sede di istruttoria di VIA;

nell'avviso pubblicato presso i vari Comuni si evidenzia un dato quantomeno inquietante e cioè che il controllo e la direzione delle opere viene affidato alla società Repower. La società Repower è controllata dal cantone svizzero dei Grigioni, proprietario, che ha inibito la realizzazione dell'opera deliberando l'uscita da ogni attività nell'ambito del progetto a partire dal 2015, e pertanto dal 2015 dovrà essere sostituita da altro operatore al momento non conosciuto;

Repower, a parere degli interroganti, è da considerarsi *partner* consapevole, esperto e preparato in

questo settore;
innanzi all'impatto dell'impianto nel tessuto territoriale, imponente, se non devastante, la presenza di un operatore competente avrebbe potuto costituire motivo di conforto e di garanzia,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e, in particolare, delle caratteristiche della società che sostituirà Repower;
quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, relativamente alla mancata intesa fra Stato e Regione Calabria;
quali iniziative, anche di carattere ispettivo, intenda promuovere in ordine alla suddetta pubblicazione di avviso comprendente opere connesse e collegate alla centrale e di un vincolo preordinato all'esproprio di terreni finalizzato alla loro realizzazione, in mancanza della suindicata autorizzazione che necessariamente deve precedere e che sola conferisce all'opera la sua pubblica utilità;
se risulti che si siano manifestati interessi di 'ndrangheta in merito al progetto in questione.
(4-02478)
SANTANGELO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, MORRA, FUCKSIA, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, PAGLINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che:
la Biblioteca Fardelliana di Trapani, fondata il 21 aprile del 1830 e aperta al pubblico con il nome di "Pubblica Biblioteca Comunale del Capovalle di Trapani" è uno dei simboli della cultura più antichi della città, scrigno di tesori inestimabili, alcuni di raro valore. In essa sono custoditi tra gli altri, *incunaboli* di enorme valore, pergamene e libri sulla storia di Trapani dal 1300 al 1700. Un patrimonio immenso che deve rimanere pubblico perché questo è stato anche l'intendimento di chi li ha donati alla città nel corso del tempo;
lo stabile nel quale ha sede la Biblioteca Fardelliana appartiene al Comune di Trapani, per dono ricevuto nel 1828 dalla auto disciolta Compagnia dei cavalieri di San Giacomo di Spagna, che alla fine del XIII secolo lo avevano eretto per farne un edificio dedicato al culto di San Giacomo Maggiore;
con la donazione, e quindi con l'atto notarile, si legava all'immobile l'obbligo dell'uso per l'istituzione della Biblioteca e nel 1831 si decise di raggruppare la Biblioteca comunale con la Biblioteca di proprietà provinciale, unendo il nucleo iniziale dei libri e carteggi di proprietà del generale Fardella al consistente fondo libraio istituito fin dal 1825 da un altro nobile trapanese, Giuseppe Maria Barardo XXVI di Ferro presso il convento degli Agostianiani scalzi;
con regio decreto del 9 settembre 1889, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 276 del 21 novembre 1889, la Biblioteca Fardelliana veniva eretta a "corpo morale" ed autorizzata ad accettare il lascito in suo favore disposto dal cavaliere Giovanni Fardella di Torrearsa con testamento del 21 marzo 1881;
il Comune e la Provincia di Trapani sono gli enti condotanti per statuto, stabilito sotto forma consortile dalla legge n. 393 del 24 aprile 1941, ed hanno provveduto al finanziamento per le rispettive quote e al funzionamento della Biblioteca;
con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia regionale di Trapani n. 6/C del 14 febbraio 2014, sono stati adottati i provvedimenti n. 1/C del 25 giugno 2013 e n. 4/C del 13 febbraio 2014 di dismissione delle partecipazioni, anche non societarie, in quanto ritenute non indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività fondamentali dell'ente Provincia, riguardanti consorzi, società consortili, enti ed associazioni, tra le quali la Biblioteca Fardelliana e, pertanto, è venuto a mancare il contributo finanziario;
il TAR della Sicilia, sezione II, con sentenza del 12 febbraio 1993, ha già riconosciuto come "Ente pubblico non economico" l'ente Biblioteca Fardelliana;
la Biblioteca Fardelliana è un ente pubblico vigilato, come indicato all'art. 22, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 dicembre 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2008) è individuata come istituto

depositario della seconda copia dei documenti della produzione editoriale regionale (Sicilia) per il territorio provinciale di competenza (provincia di Trapani);
considerato che:
la Biblioteca Fardelliana svolge da tempo compiti e funzioni, non già di mera biblioteca di consultazione e lettura, ma anche di servizi e funzioni biblio-documentali e di conservazione dell'eredità culturale di "area vasta", di ambito sovracomunale e interprovinciale (per sedimentazione bibliografica-documentaria, per utenza, per centro di coordinamento e raccordo di sistemi bibliotecari di ampi territori, per iniziative di promozione e valorizzazione);
la Biblioteca è luogo di "deposito legale" di quanto pubblicato ai fini della costituzione dei rispettivi "Archivi bibliografici regionali" e con ciò si riafferma l'imprescindibile ruolo di istituto di conservazione di "area vasta";
l'art. 117 della Costituzione sancisce la potestà legislativa regionale, l'art. 118 della Costituzione regola le funzioni amministrative attribuite agli enti locali, le forme di intesa e coordinamento con lo Stato nella materia della tutela dei beni culturali, nonché il favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
il Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, formalmente approvato nel novembre 1994 nel corso del Consiglio intergovernativo del programma UNESCO per l'informazione generale, dichiara la fede dell'UNESCO nella Biblioteca pubblica come forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne, e per questo l'UNESCO incoraggia i governi nazionali e locali a sostenere le biblioteche pubbliche e a impegnarsi attivamente nel loro sviluppo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere per la tutela del patrimonio che rappresenta la Biblioteca Fardelliana di Trapani, visto che per il cosiddetto principio di sussidiarietà, e per quanto sancito dall'art. 1, comma 3, del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è facoltà dello Stato, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sostituirsi all'ente competente, al fine di non determinare l'impoverimento (se non la scomparsa) di servizi e funzioni volti a conservare e valorizzare la raccolta e l'incremento delle collezioni bibliografiche e documentarie in essa contenute;
in considerazione dell'intenzione manifestata dal Comune di Trapani di sopperire al mancato finanziamento della *ex* Provincia Regionale di Trapani, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle attività della medesima biblioteca, se sia possibile prevedere trasferimenti statali a favore dell'ente locale, soprattutto in considerazione della necessità di mantenere e accrescere i livelli di funzionalità e specificità della stessa.
(4-02479)
SCALIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il 2 agosto 2013 è stato stipulato l'Accordo di programma per il rilancio economico ed occupazionale dell'area Frosinone-Anagni-Fiuggi. Un accordo teso alla salvaguardia e consolidamento delle imprese, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, al sostegno al reimpiego dei lavoratori dell'*ex* VDC Technologies, dichiarata fallita dal tribunale di Frosinone e che vede coinvolti 31 Comuni della provincia;
in attuazione del suddetto Accordo, sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Frosinone e Invitalia (Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), sono stati messi in campo complessivamente 91 milioni di euro di stanziamenti (30 dal Ministero dello sviluppo economico e 61 dalla Regione Lazio), per interventi in favore delle imprese tramite: utilizzo dei contratti di sviluppo; accesso con premialità a bandi regionali POR-FESR e percorsi di riqualificazione, formazione, nonché reinserimento lavorativo;
il 16 aprile 2014 è scaduto il tempo concesso alle imprese per presentare i loro progetti d'investimento

e le relative domande di agevolazioni per i predetti contratti di sviluppo, in relazione ai quali sono stati stanziati 40 milioni di euro (30 dal Ministero dello sviluppo economico e 10 dalla Regione Lazio);
in risposta all'avviso pubblico sono state presentate 4 domande di finanziamento da parte di altrettanti grandi gruppi industriali, 2 del settore *automotive* e 2 del settore farmaceutico. Le domande di adesione sono state valutate da Invitalia, soggetto gestore dell'intervento. In data 3 luglio 2014 sono state pubblicate sul sito di Invitalia le graduatorie, dalle quali risultano ammesse solo le 2 aziende del settore farmaceutico: la Sanofi Aventis, che con un punteggio di 61 ha ottenuto 5.690.200 euro di contributi in conto capitale e 13.266.200 euro di finanziamenti agevolati; e la Acs Dobfar, che con 59 punti ha ottenuto 4.319.800 euro di contributi in conto capitale e 16.733.800 euro in finanziamenti agevolati;
l'esclusione della Bonifazio Srl è stata determinata in massima parte dal fatto che l'azienda non si trova all'interno delle aree censuarie "87/3 c", di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013;
la citata azienda, aveva già rilevato tale incongruenza ed aveva presentato ad Invitalia, allegata al progetto, la dichiarazione del Comune di Anagni e del consorzio ASI di Frosinone, con cui si attesta che per mero errore materiale l'area interessata non è stata inclusa, in sede di rilevazione Istat, tra le aree censuarie "87/3 c";
considerato che:
l'esclusione delle 2 aziende rischia di ripercuotersi negativamente sul sistema produttivo ed occupazionale dell'area nord della provincia di Frosinone ed in particolare sul comparto automobilistico, venendo meno così agli obiettivi fissati dall'Accordo di programma per il rilancio del lavoro dei sistemi Frosinone-Anagni, che ormai da troppi anni, vede in situazioni di crisi molte aziende;
la Bonifazio Srl ha presentato un progetto, d'intesa con la Regione Lazio e Invitalia, volto al superamento dell'attuale situazione di difficoltà che vive lo stabilimento anagnino, con circa 400 operai in mobilità. La soluzione proposta consiste nella creazione di una società veicolo (newco "Bonifazio") per facilitare l'acquisizione dello stabilimento da parte di un nuovo gruppo con cui la Marangoni è in una fase avanzata di trattativa;
i motivi dell'esclusione sono riconducibili ad una interpretazione eccessivamente formalistica delle regole dell'avviso operata da Invitalia, la quale non ha tenuto conto del fatto che la mancata inclusione dell'area interessata tra quelle censuarie "87/3 c" è dovuta ad un mero errore materiale del Comune di Anagni in sede di rilevazione statistica, propedeutica alla formazione della Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce delle evidenti ricadute sul sistema produttivo e occupazionale dell'area, non ritenga opportuno approfondire, nell'ambito delle proprie competenze, i motivi dell'esclusione del progetto presentato dalla Bonifiazio Srl, nonché intraprendere le eventuali iniziative di competenza al riguardo.
(4-02480)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01102, del senatore Scilipoti, sull'istituzione di un Tribunale amministrativo "metropolitano" per le province di Reggio Calabria e Messina;

4a Commissione permanente(Difesa):

3-01095, del senatore Santangelo, sui ritardi nella precedenza di immissione dei volontari nei ruoli permanenti delle Forze armate;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01103, della senatrice Spilabotte e del senatore Scalia, sulla tutela dell'area archeologica "De Matthaeis di Frosinone;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-01098, della senatrice Puppato ed altri, sull'acquisto da parte di Enel di carbone colombiano dalla società Drummond e Prodeco;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01099, del senatore Giovanardi, sull'autorizzazione alla installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica;
3-01100, della senatrice Anitori ed altri, sul prezzo dei vaccini commercializzati dalla Novartis Farma SpA.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 265a seduta pubblica del 18 giugno 2014, a pagina 81, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti":
all'ultima riga del primo capoverso, dopo le parole: "all'anno 2013", inserire le seguenti: ", corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";
alla penultima riga del secondo capoverso, dopo la parola "Regolamento," inserire le seguenti: "alla 1a,".

1.4.2.3. Seduta n. 277 (ant.) del 14/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

277a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 14 LUGLIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 284 del 21 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,04)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 luglio.*

Sul processo verbale

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, è nella veste di nuovo Capogruppo del Movimento 5 Stelle che le do la parola. *(Applausi)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,09)*.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del***

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 11,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355,

1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

I relatori, senatori Finocchiaro e Calderoli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di riforma della Seconda Parte della Costituzione approda oggi all'Aula del Senato in un testo profondamente e - a mio avviso - proficuamente inciso dell'esame svolto in Commissione.

Dopo un dibattito molto approfondito, che si è giovato anche degli spunti tecnici e dottrinari dell'indagine conoscitiva che lo ha preceduto, si è giunti a un testo che, pur restando del tutto aderente ai capisaldi costituivi della riforma, deve ritenersi significativamente arricchito e precisato nel suo impianto complessivo.

La Commissione ha lavorato, in particolare, secondo tre direttrici di intervento, ciascuna delle quali orientata a rafforzare, meglio precisandoli, altrettanto obiettivi fondamentali della riforma.

La prima è il ridisegno della natura e delle funzioni del Senato, nel quadro di una riforma che, mentre pone la seconda Camera al di fuori del circuito fiduciario Governo-Parlamento, al contempo la colloca al centro dell'ordinamento costituzionale nazionale e sovranazionale, in posizione di raccordo tra gli organi istituzionali dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali e tra il legislatore statale e quello comunitario. In quanto Camera espressamente votata al concorso, alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione, il Senato si candida a diventare - con una formula assolutamente innovativa su scala continentale - anche la sede peculiare di esercizio di quelle nuove e più ampie prerogative di partecipazione alla decisione comunitaria che il Trattato di Lisbona riconosce a "ciascuno dei Parlamenti nazionali o a ciascuna Camera di uno di questi Parlamenti". Non sfuggirà a nessuno che questo assetto può costituire un potente fattore di integrazione europea per il nostro Paese.

Il secondo fronte sul quale si è misurata la Commissione è il superamento del bicameralismo paritario secondo un modello di costituzionalismo che incorpori, adeguandolo, anche il sistema delle garanzie previste da Costituente nel 1948. Lo sforzo, in questo caso, è stato quello di riguardare all'impianto costituzionale complessivo risultante dalla riforma, avendo riguardo ad un'attenta ricalibrazione di tutte le disposizioni e gli istituti posti a garanzia ed equilibrio del sistema istituzionale.

Infine, l'esame della Commissione si è concentrato sul terzo aspetto qualificante della riforma: la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione e il riassetto del sistema delle autonomie territoriali, sotto i profili del riparto di competenze legislative e dei rispettivi margini di autonomia finanziaria. In questo caso, lo sforzo è stato quello di coniugare, anche con gli impegni che il nostro Paese ha assunto in sede sovranazionale, la valorizzazione delle autonomie territoriali con le esigenze di governo unitario della finanza pubblica.

Ne è risultato, in definitiva, un testo che, pur mantenendo inalterati i suoi connotati costitutivi di partenza, si è configurato, dopo il suo primo vaglio parlamentare in Commissione, come un punto di approdo, già molto solido e avanzato, a beneficio della celerità e dell'efficacia del processo di riforma costituzionale che in questa sede si è avviato.

Darò conto di seguito, naturalmente in forma schematica, ma spero anche puntuale, dei contenuti di merito del testo.

Uno degli aspetti qualificanti della riforma è costituito dal superamento del bicameralismo paritario, mediante la definizione di un nuovo sistema bicamerale differenziato, che vede la Camera titolare in via esclusiva del rapporto fiduciario con il Governo e il Senato, quale organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. A questo fine si è modificato l'articolo 55 della Costituzione, introducendo *ex novo* un'elencazione delle funzioni di ciascuna delle due Camere, come differenziate in relazione al nuovo assetto bicamerale, ed un'enunciazione circa la natura della rispettiva rappresentanza. Se alla Camera è mantenuta la rappresentanza della Nazione, in quanto connessa alla natura politica del suo mandato, al Senato è riservata la rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Quanto alle funzioni, sono espressamente attribuite alla Camera non solo la funzione legislativa, ma

anche quella di indirizzo politico e controllo sull'operato del Governo, secondo una formula innovativa rispetto alla Costituzione vigente, che ad oggi menziona solo "l'indirizzo politico" nell'articolo 95, con riferimento alle funzioni e prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri.

Rispetto alla proposta di legge originaria, il testo approvato in Commissione ripristina la denominazione di «Senato della Repubblica» - in luogo di «Senato delle Autonomie» - e modifica, integrandole, le funzioni ad esso attribuite.

In aggiunta alla funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (Regioni, Città metropolitane e Comuni), alla partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea e alla funzione di verifica dell'attuazione delle leggi - già prevista nel testo originario - il testo della Commissione attribuisce al Senato anche le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in generale, di controllo delle politiche pubbliche, a rafforzamento delle prerogative di garanzia e di sindacato sull'operato del Governo riconosciute alla seconda Camera. In questa chiave, è riconosciuta al Senato un'ulteriore e peculiare prerogativa di controllo, nella forma del concorso all'espressione di pareri sulle nomine di competenza del Governo.

Con riguardo alla composizione e all'elezione del Senato, l'esame svolto in Commissione ha condotto ad una significativa modifica dell'impianto originario, a partire dal numero dei componenti del Senato che è stato ulteriormente ridotto. Il numero complessivo dei senatori è dunque fissato in 100, dei quali 74 sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano tra i loro componenti, 21 sono eletti dai medesimi Consigli regionali tra i sindaci dei Comuni della Regione nella misura di uno per ciascuno; e infine cinque senatori (in luogo dei 21 originariamente previsti), possono essere nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Questi ultimi durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente rinominati. Con una norma approvata in Commissione nell'ambito delle disposizioni finali, si è inoltre specificato che essi non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

La stessa norma cristallizza in Costituzione anche il sistema generale di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, prevedendo che i seggi siano attribuiti con il metodo proporzionale. Tali criteri sono a loro volta individuati, ai fini della prima applicazione della nuova disciplina, nell'ambito delle disposizioni finali del disegno di legge costituzionale, così da rendere immediatamente operante il meccanismo elettorale, senza la necessità di atti legislativi successivi.

Quanto all'individuazione delle modalità di svolgimento del procedimento elettorale, essa è rimessa ad una legge approvata da entrambe le Camere, che disciplina altresì le modalità di sostituzione dei senatori in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o territoriale.

Infine, si prevede che la ripartizione dei seggi tra le Regioni venga effettuata in proporzione alla loro popolazione, come risultante dall'ultimo censimento, posto che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due.

Su proposta emendativa dei relatori, la Commissione ha introdotto *ex novo* una disposizione in materia di incompatibilità dei senatori che accedono alle cariche negli organi del Senato. Con una novella all'articolo 63 della Costituzione, si è rimessa al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali. L'intento è quello di evitare che si cumuli nello stesso soggetto la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione.

Sempre su proposta dei relatori è stata introdotta in Commissione la previsione che rimette al Regolamento della Camera dei deputati la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari. Viene pertanto assicurata copertura costituzionale ai princìpi regolamentari che, a vario titolo, si qualificano come "statuto delle opposizioni".

Un'altra innovazione introdotta in Commissione riguarda i doveri di partecipazione dei parlamentari alle sedute dell'Assemblea ed ai lavori delle Commissioni. Anche in questo caso, il vincolo

costituzionale è orientato, in primo luogo, a rafforzare le prescrizioni dei Regolamenti parlamentari in funzione di una più forte e diretta responsabilizzazione del singolo parlamentare rispetto ai suoi doveri istituzionali.

Con riferimento alla verifica dei poteri dei componenti del Senato, l'esame in Commissione ha condotto al ripristino della funzione giurisdizionale del Senato in materia di titoli di ammissione e di cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, in luogo della mera «verifica» prevista dal testo del Governo.

L'articolo 66 costituisce il fondamento dell'attuale autodichia in materia di verifica dei poteri, cioè dell'attribuzione alle Camere della loro competenza ad esercitare in via definitiva la funzione giurisdizionale. La sottrazione al Senato di tale competenza costituirebbe pertanto la negazione di una delle forme in cui si esprime l'autodichia delle Camere, in quanto organi oggi rientranti - come ricorda la Corte costituzionale - tra quelli «direttamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati al vertice dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parità».

Con lo stesso spirito, la Commissione ha disposto anche il ripristino dell'articolo 68 della Costituzione nel testo ad oggi vigente, con riconoscimento ai senatori del medesimo regime di immunità già previsto per i deputati.

A questo proposito, la decisione della Commissione non ha avuto alcuna connotazione di merito rispetto alla congruità e all'adeguatezza del perimetro delle immunità parlamentari applicabili rispettivamente ai senatori e ai deputati, ma si è unicamente concentrata sulla coerenza sistemica di una differenziazione, quale era quella del testo del Governo, che non apparirebbe e non appare adeguatamente giustificata.

Pertanto potrebbe rendersi necessario un supplemento di riflessione con riguardo ai contenuti e al perimetro dell'immunità per i componenti di ciascuna Camera.

In quanto del tutto coerente con la nuova configurazione e composizione del Senato, resta invece inalterata la differenziazione tra i componenti delle due Camere, già prevista dal disegno di legge governativo, in materia di indennità parlamentari: la loro corresponsione è limitata ai membri della Camera dei deputati.

Quanto al procedimento legislativo, la lettura in Commissione ha condotto ad alcune puntuali, ma significative modifiche rispetto all'impianto originario con riferimento agli articoli 70 e 72.

In primo luogo si è ampliato il novero delle leggi per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Alle leggi di revisione della Costituzione e alle altri leggi costituzionali, già previste nel testo del Governo, si sono aggiunte le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare; le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; le leggi in materia di ordinamento, legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane e le leggi recanti disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni (di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)*), della Costituzione; la legge recante i princìpi fondamentali della legislazione elettorale delle Regioni (articolo 122 della Costituzione); e infine tutte le leggi per le quali è prevista in Costituzione una riserva di approvazione da parte di entrambe le Camere.

Alla luce di questo ampliamento, la Commissione ha quindi disposto una ricalibratura anche del perimetro delle materie per le quali il testo della riforma prevede una procedura di approvazione rafforzata - nei termini di una votazione finale a maggioranza assoluta - nel caso in cui la Camera non si conformi alle eventuali proposte di modifica del Senato.

Nel testo approvato dalla Commissione risultano pertanto soggetti al procedimento rafforzato i disegni di legge riguardanti le seguenti materie: ordinamento di Roma Capitale; governo del territorio e protezione civile; esercizio da parte dello Stato della clausola di supremazia; delega di potestà regolamentare alle Regioni; accordi tra Regioni e Stati esteri; coordinamento tra Stato e Regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, tutela dei beni culturali, rapporti finanziari con gli enti territoriali; esercizio del potere sostitutivo del Governo, distacco di Comuni dalle Regioni.

Quanto ai disegni di legge di bilancio, è rimasta inalterata la disposizione del testo originario che ne prevede l'esame del Senato entro quindici giorni dall'approvazione della Camera, senza necessità di attivare il richiamo attraverso il prescritto numero di senatori.

In tal caso, la Camera può non conformarsi alle proposte di modifica del Senato, riapprovando il testo a maggioranza assoluta, ma solo a condizione che il Senato abbia a sua volta deliberato tali proposte a maggioranza assoluta. Nel corso dell'esame potrà valutarsi con maggiore puntualità il profilo della natura schiettamente politica dei disegni di legge di bilancio, e la loro riconducibilità piena alla responsabilità politica del Governo e della sua maggioranza.

Con riferimento alla procedura di esame parlamentare, le modifiche apportate dalla Commissione si sono concentrate sulla cosiddetta procedura di esame prioritario - introdotta *ex novo* dalla riforma - secondo cui il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto a votazione finale entro 60 giorni dalla richiesta. La Commissione, in primo luogo, ha previsto che tali disegni di legge vengano indicati dal Governo come «essenziali per l'attuazione del programma di Governo». Ma soprattutto ha introdotto una riserva di procedura normale per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, in materia di delegazione legislativa e di conversione dei decreti-legge, nonché per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi. Per tali leggi è pertanto precluso l'accesso alla procedura di esame prioritario. A questo proposito, richiamo le osservazioni che ho fatto precedentemente in merito alla natura schiettamente politica dei disegni di legge di bilancio.

Su emendamento dei relatori è stata inoltre introdotta una modifica alle disposizioni, di cui all'articolo 71, in materia di iniziativa legislativa popolare, orientate a rivitalizzare e rafforzare uno strumento di democrazia diretta che, pur previsto nel 1948, non ha trovato sufficiente valorizzazione. A questo fine, se da una parte si è innalzato fino a 250.000 il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione dei disegni di legge di iniziativa popolare, è stata per altro verso introdotta, una disposizione che vincola i Regolamenti parlamentari a prevedere per questi provvedimenti tempi certi di esame e di votazione finale.

Con la stessa finalità di rafforzamento e valorizzazione degli strumenti costituzionali di democrazia diretta, la Commissione ha introdotto *ex novo* nel testo anche una riforma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* popolare abrogativo.

La principale innovazione è relativa al *quorum* ai fini della validità della consultazione referendaria, il quale è stato abbassato e reso «mobile», nel senso che viene agganciato alla partecipazione alle ultime elezioni della Camera, ossia al numero dei votanti nel corso dell'ultima elezione della stessa. In particolare, secondo la nuova disposizione, la proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati e se viene raggiunta la maggioranza dei voti espressi validamente.

A fronte dell'abbassamento del *quorum* è, per altro verso, innalzato fino ad 800.000 il numero delle sottoscrizioni richieste per la proposta di *referendum*, per la cui raccolta tuttavia si raddoppia il termine sino a sei mesi. Infine, per evitare che una così ampia mobilitazione popolare su quesiti che risultino eventualmente inammissibili si è previsto il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale effettuato entro tre mesi dall'inizio della raccolta, quando la richiesta referendaria sia sottoscritta da almeno 400.000 cittadini.

Un'altra innovazione qualificante introdotta in sede di esame in Commissione è la possibilità di sottoporre i disegni di legge in materia di elezione delle Camere ad un giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale. L'obiettivo della norma è evidentemente quello di scongiurare l'evenienza - verificatasi con la riforma elettorale del 2005 - del ripetuto esercizio della funzione elettorale sulla base di una disciplina gravata da profili di illegittimità costituzionale, altrimenti sanzionabili solo *ex post* in via incidentale, con quello che ne consegue in termini di pretesa perdita di autorevolezza della Camera eletta con un sistema illegittimo.

A questo fine, il testo proposto dalla Commissione dispone che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera e del Senato possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al

giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte, su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera e che, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non possa essere promulgata.

La riforma interviene anche sull'articolo 77 in materia di decretazione d'urgenza, con l'obiettivo di dare rilievo di norma costituzionale non solo ai vincoli posti dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, ma anche ai princípi ormai cristallizzati della giurisprudenza costituzionale.

A questo fine, si prevede che i decreti-legge non possano disciplinare le materie costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, né possano reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi, ripristinare l'efficacia di norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi non attinenti al procedimento. Si dispone, inoltre, che i decreti debbano recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

La Commissione ha introdotto nel testo due modifiche significative. La prima riguarda il rinvio presidenziale delle leggi di conversione, di cui all'articolo 74 della Costituzione. Si prevede che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, possa chiedere alle Camere una nuova deliberazione anche limitata a specifiche disposizioni e che, quando la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto, il termine per la conversione in legge venga differito di ulteriori trenta giorni.

In tal modo, si rende il potere presidenziale di rinvio azionabile in modo mirato e selettivo, evitando che ne risulti condizionato dalla complessità ed eterogeneità dei disegni di legge approvati dal Parlamento oppure dalle esigenze di conversione dei decreti-legge nei termini stabiliti.

L'altra modifica, introdotta dalla Commissione, riguarda l'ammissibilità delle proposte emendative in sede di conversione dei decreti-legge. Si è previsto, in particolare, che nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge non possano essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto, dunque non omogenee.

Quanto alle prerogative delle Camere, complessivamente ricalibrate nel testo in relazione al nuovo assetto bicamerale, una delle modifiche introdotte dalla Commissione ha riguardato il potere d'inchiesta parlamentare, che la proposta iniziale riservava solo alla Camera dei deputati.

La Commissione ha ritenuto di ripristinare in capo al Senato la prerogativa d'inchiesta, sia pure limitandola alle materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali, così ancora rafforzando il profilo di organo di controllo e garanzia delineato per la seconda Camera.

Le esigenze di garanzia e di complessivo riequilibrio del sistema istituzionale hanno ispirato anche le modifiche apportate dalla Commissione in materia di elezione del Presidente della Repubblica e di esercizio della sua funzione di scioglimento del Parlamento.

Con riguardo alla elezione, si sono innalzati i *quorum* previsti dall'articolo 83 per i primi otto scrutini, prevedendo che soltanto a partire dal nono scrutinio - e non più dal terzo - sia sufficiente la maggioranza assoluta. Il *quorum* dei due terzi, che oggi è applicabile ai primi tre scrutini, rimane operante per i primi quattro scrutini, mentre per gli scrutini compresi tra il quinto e l'ottavo è disposta la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.

Quanto alle funzioni del Presidente della Repubblica, in correlazione al nuovo assetto delle Camere, il testo prevede che, in caso di suo impedimento temporaneo ad adempierle, sia il Presidente della Camera; mentre in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni sia il Presidente del Senato ad indire l'elezione del nuovo Presidente e a convocare e a presiedere a tal fine il Parlamento in seduta comune.

Adesso illustrerò schematicamente i contenuti della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, su cui il senatore Calderoli - sul cui eroismo non devo diffondermi date le evidenti condizioni in cui assolve il suo ruolo di relatore - svolgerà la sua relazione (e, immagino, non solo su quella parte).

La composizione e le funzioni del nuovo Senato sono strettamente connesse al nuovo riparto di potestà legislativa fra lo Stato e le Regioni, secondo una logica che induce all'integrazione strutturale delle istanze delle autonomie nel circuito della decisione legislativa del Parlamento.

Infatti, la riforma del Titolo V è strutturata nel disegno di legge in modo complementare con quella del bicameralismo, essendo diretta a rendere più efficienti i rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali e più funzionali i criteri di riparto delle competenze legislative e regolamentari.

Il presupposto fondamentale da cui parte la riforma del Titolo V è l'integrazione delle autonomie territoriali nelle politiche legislative, resa possibile dalla nuova composizione del Senato, dalla riconfigurazione del suo ruolo e, in particolare, dalla nuova disciplina costituzionale del procedimento legislativo che riconosce al Senato la possibilità di incidere sui disegni di legge approvati dalla Camera in forma rafforzata quando questi attengano agli ambiti di più stretto interesse per gli enti territoriali.

Uno dei capisaldi dell'intervento di riassetto dei livelli territoriali di governo disposto dalla nuova riforma del Titolo V è costituito dall'eliminazione delle Province dal novero degli enti di cui si compone la Repubblica. È così finalmente condotta a compimento l'abolizione delle Province quali enti costituzionalmente necessari, dotati di funzioni fondamentali loro proprie.

Con riferimento all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell'ambito delle materie di competenza statale (oggi disciplinata dall'articolo 116 della Costituzione), il lavoro della Commissione ha modificato profondamente l'impostazione iniziale del Governo che disponeva l'integrale soppressione di quella disciplina e la sua sostituzione con un meccanismo di delega legislativa funzionante come un mero strumento di flessibilità del rapporto di competenze fra lo Stato e le Regioni.

La Commissione, invece, ha ritenuto fondamentale preservare l'attuale previsione di forme anche importanti di regionalismo differenziato, ripristinando - con le opportune integrazioni - il terzo comma dell'articolo 116.

In particolare, il nuovo testo dell'articolo 116, terzo comma, consente di attribuire alle Regioni - escluse quelle ad autonomia speciale - ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento ad alcune materie di competenza esclusiva dello Stato, quali: l'organizzazione della giustizia di pace; le disposizioni generali e comuni sull'istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; la tutela dei beni culturali e paesaggistici, le disposizioni generali e comuni su ambiente ed ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e ordinamento sportivo.

Questa attribuzione, come nel testo oggi vigente, è effettuata con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, ma, secondo quanto stabilito dalla Commissione, è limitata alle Regioni che presentino condizioni di equilibrio tra le entrate e le spese nell'ambito del proprio bilancio. Infine, si prevede che la legge che attribuisce queste ulteriori forme di autonomia venga approvata da entrambe le Camere, sulla scorta di un'apposita intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Il disegno di legge prevede poi un'ampia revisione e razionalizzazione delle competenze legislative orientata a rimuovere le incertezze, le sovrapposizioni e gli eccessi di conflittualità che si sono manifestati a seguito della riforma del 2001 e che hanno avuto rilevanti ricadute sia sul piano dei rapporti tra i livelli di governo che compongono la Repubblica, sia sotto il profilo dell'enorme contenzioso di natura costituzionale in cui sono sfociati, sia su quello della competitività del sistema Paese.

Dunque, in Commissione si è tentato di superare - penso che il tentativo sia stato premiato da successo - la rigidità e le ambiguità dell'attuale assetto, caratterizzato dalla centralità delle materie di legislazione concorrente, con un riparto che renda più flessibile l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e più netti e garantiti gli ambiti entro i quali può dispiegarsi la potestà legislativa regionale.

La principale innovazione è costituita dall'eliminazione della competenza legislativa concorrente e dal conseguente riassetto delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente statale e regionale.

Infine, anche la «clausola di supremazia» che si pone a chiusura del sistema è stata a nostro avviso migliorata nel testo proposto dalla Commissione. In base ad essa la legge statale, su proposta del Governo che se ne assume la responsabilità, può intervenire in particolari casi su materie che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato e il testo approvato pone quale requisito del suo esercizio, accanto alla «tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica», anche «la tutela dell'interesse nazionale».

Lasciando poi al senatore Calderoli di illustrare in particolare questa parte della riforma, aggiungo che un'ulteriore innovazione è stata introdotta dalla Commissione che ha di fatto costituzionalizzato il riferimento ai cosiddetti costi e fabbisogni *standard*, già previsti dalla legge n. 42 del 2009, disponendo che il finanziamento delle funzioni pubbliche da parte di Regioni ed enti locali debba avvenire sulla base «di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza». Tali indicatori, pertanto, costituiranno, per vincolo costituzionale, i parametri rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica di tutti gli enti territoriali.

Un'altra innovazione riguarda l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Ai fini dell'esercizio di tale potere, si è disposto l'obbligo dell'acquisizione del parere del Senato, che deve essere reso entro quindici giorni; inoltre, analogo obbligo di preventiva acquisizione del parere del Senato è disposto per l'adozione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta.

Infine, la riforma dispone che, nell'ambito della legge statale recante i principi fondamentali per l'elezione degli organi regionali, venga stabilito un limite agli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e agli altri membri degli organi regionali, il cui importo non potrà superare quello degli emolumenti spettanti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

Signor Presidente e colleghi, non sfugge a nessuno di noi il rilievo e la portata modificativa di questa riforma, senza dubbio la più significativa dall'inizio della storia repubblicana per quanto riguarda il Parlamento. Ben oltre la semplice riduzione del numero dei parlamentari, essa attinge significativamente, e a mio avviso propriamente, il sistema del bicameralismo perfetto. Né ad alcuno di noi sfugge la responsabilità che stiamo assumendo nel ridefinire così profondamente l'assetto costituzionale.

Molte volte mi sono interrogata su quale fosse lo spirito giusto per affrontare quest'opera, che è quella di compiere il dovere di collocare coerentemente e pienamente nella tradizione costituzionale repubblicana la riforma e, al contempo, di introdurre innovazione positiva, utile a ridare slancio all'agire dell'istituzione parlamentare. Partivamo dall'esigenza di puntare sull'efficacia e prontezza della decisione politica e sulla differenziazione dei compiti delle due Camere per adeguarli ai bisogni di un Paese molto cambiato: in ragione dell'appartenenza all'Unione, e del conseguente rilievo assunto, per l'ordinamento italiano, dalla normazione comunitaria nelle sue diverse fonti; per il ruolo, anche legislativo, politico e istituzionale assunto dalle Regioni; per il peso assunto dai Comuni. Coglievamo la necessità di rispondere alla domanda di strumenti di democrazia diretta, che sale così significativamente dal Paese, e anche alla positiva domanda di controllo e verifica dell'agire dei poteri, a cominciare da quello del Governo. Sapevamo di dover mantenere integro il sistema di garanzie che è proprio della nostra tradizione costituzionale, anche a fronte della concorrente necessità di assicurare all'Italia Governi stabili e duraturi.

Grande conforto mi è personalmente venuto della rilettura degli atti della Costituente. Vi ho trovato gli stessi affanni, talvolta gli stessi conflitti che hanno attraversato e attraversano la nostra discussione, identiche suggestioni e la consapevolezza di molti, che pure votarono affermativamente, che il sistema bicamerale perfetto fosse, nelle condizioni date, una «transazione». Adopero il termine non a caso; l'ho ritrovato in un intervento dell'onorevole Perassi che, citando Cattaneo, definisce appunto la legge «una transazione», laddove ciò significhi non tradimento della ragione di una delle parti, ma componimento di essa con le altre.

Alla fine del lavoro di Commissione e alla vigilia di quello d'Aula, rispondo come so alla domanda iniziale: quale sia lo spirito giusto per affrontare la riforma. Ora credo di conoscerlo perché ha vissuto

nell'impegno con cui tutti i colleghi hanno lavorato (e sottolineo la parola «tutti»). È quello di sperimentare il «dovere costituzionale», di innovare quando ciò sia indispensabile per dare forza ed efficacia alle istituzioni e, quindi, al Paese; quello di non considerare il nuovo ciò che resta da un'opera di ritaglio dell'esistente, che quindi riduce, sminuisce, impoverisce, ma, al contrario, un'innovazione che precisa funzioni inedite e nuovi poteri, riconosce nuove garanzie, sovviene a malfunzionamenti, è attento a sempre ricercare un nuovo, avanzato, equilibrio del sistema.

In questo senso, il progetto di nuova fisionomia del Senato della Repubblica, il modello con cui superiamo il bicameralismo perfetto che oggi proponiamo all'Aula è frutto di un lavoro di arricchimento, precisazione e definizione del testo base. Un risultato che si coglie immediatamente leggendo il testo della Commissione; che è figlio - lo voglio dire - della forza e della responsabilità del parlamentarismo.

Infine, ringrazio sinceramente i colleghi che hanno lavorato così attivamente in questi mesi con il senatore Calderoli e con me. E ringrazio particolarmente il dottor Goracci e gli Uffici del Senato. *(Applausi)*. Senza il loro lavoro e la loro professionalità semplicemente non saremmo qui stamane. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, LN-Aut, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Calderoli.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò un intervento «a braccio», non nel senso di non avere un testo scritto, ma nel senso di poter utilizzare un solo braccio, avendo l'altro bloccato. *(Applausi dal Gruppo M5S e FI-PdL XVII)*. Pertanto, chiedo scusa a lei, Presidente, e ai colleghi per gli eventuali errori contenuti nella relazione e per le eventuali difficoltà che troverò nella sua lettura, ma non potendo scrivere, avendo a disposizione una sola mano e avendo avuto poco tempo per prepararlo, visto che anche sabato scorso mi hanno fatto andare in ospedale per un «tagliando», la cosa è stata abbastanza complicata, soprattutto per uno così poco tecnologico come il sottoscritto.

Sono stato anche in dubbio se fare la relazione ovvero rimettermi a quella ampia ed esaustiva della collega Finocchiaro, con cui mi complimento per la completezza della relazione svolta. Alla fine, però, mi sono sentito in dovere di farla e riferire tutto quello che, piaccia o non piaccia, è accaduto in Commissione, dall'inizio fino al mandato dei relatori, anche perché nessuno può dire che non abbia dato una mano alla riforma della Costituzione; solo che oltre la mano, ci ho messo anche due vertebre e questo mi è spiaciuto di più.

Mi sono sentito onorato di essere stato nominato correlatore di maggioranza, pur appartenendo all'opposizione, perché questo rappresenta il frutto del tanto tempo che io ho dedicato nella mia vita alle riforme. Di questa nomina ringrazio, per la fiducia e per il coraggio, la presidente Finocchiaro e chi con lei questa scelta ha condiviso. E di coraggio ce n'è voluto veramente tanto a nominare me come relatore di maggioranza, perché era un po' come dare una pistola carica in mano ad un *serial killer* e sperare che non facesse una strage. Ma con orgoglio oggi voglio ricordare e ribadire che la prima e unica riforma complessiva di tutta la seconda Parte della Costituzione, votata per quattro volte dal Parlamento nel 2005, portava la mia firma come Ministro delle riforme.

La riforma venne bocciata nel 2006 da un *referendum* popolare per due motivazioni: in primo luogo, per via di una strumentalizzazione politica da parte della sinistra, che falsamente attribuiva alla riforma finalità secessioniste *(Applausi del senatore Malan)*; in secondo luogo, a causa di una clamorosa ed erronea scelta tattica del *premier* e del vice *premier* di allora, al secolo Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, che vollero far svolgere il *referendum* dopo le elezioni politiche del 2006 perché temevano che il *referendum* potesse incidere negativamente sulle elezioni politiche stesse. Tale scelta aveva visto come oppositori il sottoscritto, in qualità di Ministro, e il professor D'Onofrio, allora relatore della riforma. Purtroppo, avevamo visto giusto sia io che il professor D'Onofrio: infatti, la coalizione del centrodestra perse le elezioni politiche della primavera del 2006 e due mesi dopo, conseguentemente, anche la riforma venne bocciata al *referendum*.

Sono più che mai convinto che, se si fosse votato prima per il *referendum* e poi per le elezioni politiche, oggi la riforma costituzionale del 2005 sarebbe già in vigore e avremmo vinto anche le

elezioni politiche del 2006. Oggi siamo qui a parlare di riduzione del numero dei parlamentari, di fine del bicameralismo paritario, di revisione del Titolo V e di tante altre cose ancora, ma è bene ribadire forte che tutti questi temi erano contenuti nella riforma di allora, anche se quella era scritta molto meglio, sia in termini di forma che di contenuti. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).*

Ma torniamo a noi. La riforma che oggi è al nostro esame, per fortuna nostra e del Paese, è un testo completamente diverso da quello proposto inizialmente dal Governo, che conteneva una serie di peccati originali.

In primo luogo, il numero dei deputati non veniva toccato, e 630 deputati mi sembrano francamente troppi *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Zin),* sia in termini di costi sia in termini di equilibrio del sistema democratico.

In secondo luogo, il Senato, così come definito dal Governo, non aveva funzioni né legislative né di controllo, al punto che qualcuno giustamente lo definì un dopolavoro per governatori e sindaci. Si parlava genericamente di una funzione di raccordo fra Stato e autonomie territoriali, ma era evidente a tutti che non avrebbe raccordato alcunché. Era assolutamente evidente che un Senato con queste caratteristiche non avesse senso di esistere e che sarebbe stato meglio sopprimerlo del tutto.

In terzo luogo, sulla sua composizione poi ci sarebbe stato da ridere, se non da piangere: per buona parte era costituito da membri di diritto con governatori regionali e sindaci delle città capoluogo di Regione o di Provincia autonoma. Quindi stiamo parlando di 42 membri di diritto, a cui incomprensibilmente si aggiungevano 21 senatori di nomina del Presidente della Repubblica. Mi piacerebbe sapere chi è il genio che ha scritto questa sciocchezza e mi piacerebbe che ci spiegasse che cosa c'entrano 21 senatori di nomina presidenziale con un Senato delle Autonomie: una vera barzelletta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Campanella e Di Maggio).*

Ma ancor più da ridere viene nel leggere la distribuzione dei senatori tra le varie Regioni: la Lombardia, Regione di quasi dieci milioni di abitanti, avrebbe avuto sei senatori, ovvero due in meno degli otto attribuiti al Trentino-Alto Adige, che conta poco più di un milione di abitanti.

In quarto luogo, modalità di elezione indiretta del Senato incomprensibili e prive di una reale partecipazione democratica dei cittadini.

In quinto luogo, non solo sulla riforma del Parlamento le cose non funzionavano: anche il Titolo V era una cosa aberrante. Ci trovavamo di fronte a un ritorno a un centralismo totale, al punto che la Costituzione del 1947 appariva ben più autonomista e federalista di quella proposta dal Governo Renzi. So di non dire una cosa bella, ma lo Statuto albertino era molto più autonomista della proposta del Governo, solo che allora c'era il re, oggi il re non c'è, o meglio non dovrebbe esserci. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Campanella e Di Maggio)*, ma sotto l'aspetto democratico, le cose rischiavano di andare ancora peggio.

In sesto luogo, il terzo comma dell'articolo 116, sul cosiddetto federalismo a velocità variabile, era stato soppresso, per cui la Regione disastrata e inefficiente avrebbe continuato ad avere le medesime competenze di quelle più avanzate ed efficienti.

In settimo luogo, all'articolo 117, la materia concorrente veniva soppressa e ricondotta *in toto* sotto la potestà esclusiva dello Stato; alle Regioni sarebbero rimaste le cosiddette materie residuali, ovvero niente. Dopo aver erroneamente e falsamente abolito le Province, di fatto con la riforma del Governo si sarebbero abolite anche le Regioni sotto l'aspetto legislativo, trasformandole in meri enti amministrativi. Al riguardo, uno dei due emendamenti che non ho sottoscritto con la presidente Finocchiaro è quello relativo agli enti di area vasta *(Applausi del senatore Endrizzi)*, perché utilizzando la parola «enti» risulta evidente che la soppressione delle Province è una pura finzione *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Di Maggio e Zuffada)*; infatti, così facendo, le Province continueranno ad esistere, cambiando solo il nome sulla facciata del palazzo: «Ente di area vasta» al posto di «Provincia», ma cambia poco.

In ottavo luogo, anche l'articolo 119, ovvero quello che parla di entrate ed uscite degli enti territoriali, come modificato dalla proposta del Governo, avrebbe fatto sì che ancora una volta si sarebbero

premiati gli enti spreconi e si sarebbero penalizzati gli enti virtuosi.

In nono luogo, al di là dei singoli articoli, quello che mancava completamente nella proposta del Governo era un equilibrio di sistema, di pesi e di contrappesi. Il combinato disposto della riduzione del numero dei senatori, del mantenimento dell'attuale numero dei deputati, e di una legge elettorale, come l'Italicum, che consentirebbe ad un partito al 20 per cento di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi, grazie al ruolo di servitori sciocchi di partiti alleati che non dovessero raggiungere il 4,5 per cento, avrebbe consegnato nelle mani di un partito bensì di maggioranza relativa, ma di minoranza nel Paese, la Presidenza del Consiglio, la Presidenza della Camera, la Presidenza della Repubblica, una buona parte dei membri della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché il potere di nomina dei vertici degli organi di garanzia, cioè un vero e proprio regime.

Viste tutte queste premesse, io e la presidente Finocchiaro, tenuto conto della discussione veramente generale, ampia e partecipata, abbiamo predisposto un testo unificato da proporre come testo base alla Commissione, tenendo conto della proposta del Governo, di quelle di singoli parlamentari o di forze politiche e dei rilievi emersi nella discussione. Il Governo, con inopinata testardaggine, pretese che fosse adottato il proprio testo senza modifiche, mortificando così il lavoro fatto dai relatori e dai commissari.

Per tutelare la dignità e il ruolo del Parlamento, ho presentato, a sorpresa, un ordine del giorno a mia unica firma, basato su venti punti, che impegnava la Commissione a riscrivere completamente il disegno di legge del Governo. Quell'ordine del giorno, nonostante la contrarietà del Governo, fu approvato. Tutto quello che seguì non fu una bella pagina della storia parlamentare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*: due senatori di maggioranza della Commissione vennero sostituiti dai rispettivi Gruppi politici, perché rei di aver votato il mio ordine del giorno, con buona pace dell'articolo 67 della Costituzione. Mi spiace per loro e per la democrazia, ma per fortuna diciannove punti su venti di quell'ordine del giorno hanno trovato recepimento nel testo che oggi la Commissione propone all'esame dell'Aula.

L'unico punto dell'ordine del giorno che non ha trovato accoglimento è quello relativo all'elezione diretta del Senato, modalità che mi ha sempre visto favorevole, perché all'articolo 1 della Costituzione si dice che «la sovranità appartiene al popolo» *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e FI-PdL XVII e del senatore D'Alì)* e non ai consiglieri regionali o ai sindaci. Ma comunque, se l'impostazione complessiva della riforma trovata in Commissione dovesse reggere, non mi opporrò a un'elezione indiretta, a condizione, però, che il momento elettivo ci sia veramente, cosa non scontata, visto che giovedì scorso, grazie agli accordi tra Governo e Forza Italia, anche l'elezione indiretta era scomparsa ed era stata sostituita da meccanismi di nomina, che con la democrazia non c'entravano nulla.

Proprio quel giorno io ero ancora ricoverato in rianimazione e sono scappato dall'ospedale per poter venire in Senato e fermare quell'atto impuro che si stava consumando sull'altare dell'accordo del Nazareno. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Nessun accordo bilaterale, nessuna convenienza politica, nessuna convenienza personale o, peggio ancora, giudiziaria può mettere in gioco i sistemi democratici e quindi è valsa la pena mettere a rischio la propria salute per rimettere a posto le cose.

Ma che cosa è cambiato rispetto al testo di partenza - la presidente Finocchiaro ha fatto un'illustrazione perfetta e quindi non entrerò troppo nei dettagli - e che cosa ancora deve essere cambiato? Il Senato è tornato ad essere un vero ramo del Parlamento, anche se non esprime più la fiducia; esso ha riassunto funzioni legislative importanti, funzioni di controllo, funzioni di garanzia e rappresenta un punto di vero raccordo fra lo Stato e le autonomie territoriali. Il Senato, con i suoi 100 senatori, di cui 95 elettivi, diventa una sintesi del Senato statunitense e di quello tedesco, anche se a decidere fra elezione diretta e indiretta dovrà essere questa Assemblea. E - viva Dio! - sono scomparsi i 21 senatori di nomina presidenziale; ma non solo: anche i 5 rimasti dureranno in carica sette anni, sono omnicomprensivi in termini di numero e allo stato attuale - credo che nessuno se ne sia accorto - si ci si è anche dimenticati di dargli lo stipendio, per cui non percepiranno più alcunché.

Si sono innalzati i *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, anche se sarà necessario raggiungere un maggiore equilibrio fra i numeri della Camera dei deputati e quelli del Senato rispetto a

quelli oggi fissati.

È stata poi prevista la possibilità di ricorso preventivo alla Corte costituzionale sulle leggi elettorali da parte dei due quinti dei membri di ciascuna Camera: cosa che avrebbe impedito tanti errori del passato. Si tratta di un ricorso che - per quello che è il mio punto di vista personale - estenderei ad altre fattispecie.

Si è poi affrontato il tema della democrazia diretta, anche se la materia è secondo me ancora perfettibile. Si è innalzato il numero delle firme per le proposte di legge di iniziativa popolare, ma si è previsto che i regolamenti parlamentari debbano prevedere tempi certi per la conclusione della discussione delle stesse.

Si è abbassato il *quorum* per la validità dei *referendum* abrogativi di iniziativa popolare, innalzando però ad 800.000 il numero delle firme dei sottoscrittori della proposta referendaria, e prevedendo altresì, a quota 400.000 firme, il pronunciamento di ammissibilità da parte della Corte costituzionale sul quesito referendario. È vero che si sono dati sei mesi di tempo per la raccolta delle firme al posto degli attuali tre, ma io però continuo a ritenere che 800.000 firme siano veramente eccessive e che il numero debba essere riconsiderato nel corso dell'esame della proposta. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC)*.

Ma passiamo ora al Titolo V della Parte II della Costituzione. È tornato a rivivere, con la reintroduzione del terzo comma dell'articolo 116, il cosiddetto federalismo a velocità variabile: ovverossia quello che consente alle Regioni, che hanno già dimostrato di saper governare bene e virtuosamente, di poter acquisire ulteriori funzioni legislative a condizione, però - come già ricordato - che si trovino in equilibrio di bilancio.

L'articolo 117, ovvero quello che definisce le potestà legislative di Stato e Regioni, è stato completamente riscritto, definendo una volta per tutte quali sono le competenze esclusive dello Stato e quelle che sono delle Regioni, stabilendo una volta per tutte il famoso ed auspicato da tutti «chi fa che cosa». Una cosa non mi piace ancora nell'articolo 117: la cosiddetta clausola di supremazia dello Stato che, così come prevista, consente la possibilità da parte dello Stato di cancellare la potestà legislativa delle Regioni nelle loro competenze anche nelle Regioni dove non ve ne sia la necessità. La clausola, così come è prevista oggi nel testo, mi sembra ricordare il famoso detto che si leggeva dietro il bancone di talune attività commerciali: «Per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Sarebbe paradossale, per esempio, che, se una o due Regioni non fossero in grado di garantire i livelli essenziali dì assistenza in campo sanitario o sociale, si volesse intervenire su tutte le Regioni e non su quelle due: alla faccia del federalismo! Questo punto dovrà essere sistemato.

Un ottimo lavoro si è fatto sull'articolo 119, ovvero l'articolo che parla di entrate e uscite degli enti territoriali: per la prima volta si è inserito in Costituzione il concetto di indicatori di riferimento di costi e di fabbisogni che garantiscano le migliori pratiche di efficienza, ovvero i cosiddetti costi *standard*. Mai più nessun Governo - come fece quello del mai rimpianto Monti - potrà cancellare o sospendere l'applicazione del federalismo fiscale. Su questo tema mi sento di dare un consiglio all'amico Renzi: nonostante il Governo continui a smentire manovre economiche, tutti, ma proprio tutti, anche i maggiori esperti di economia, sanno che, a fronte degli attuali conti pubblici, sarà necessaria una manovra da 20 a 27 miliardi. Voi mi direte che non è vero e il buon Renzi, che certamente è molto furbo, la manovra non la farà, ma comunque dovrà fare la legge di stabilità e i nodi allora verranno al pettine: i mancati tagli del Governo Letta, che sono stimati in 4-5 miliardi; le *spending review* di Bondi e Cottarelli, che si sono perse per strada; le spese emergenziali che, ogni anno, si devono affrontare, e che devono affrontare tutti, che si quantificano in 5-6 miliardi; la parziale scopertura degli 80 euro per il 2014; la totale scopertura degli 80 euro nel 2015, fanno già, facendo i conti della serva, ben più di 20 miliardi. Per evitare questa manovra, Renzi dovrà diventare il sostenitore più accanito dei costi *standard* e del federalismo fiscale, perché solo questo strumento gli consentirà di recuperare quelle decine di miliardi non andandoli a prendere dalle tasche dei cittadini o delle imprese, ma attraverso un taglio mirato degli sprechi e delle inefficienze del sistema Paese.

Non voglio però più perdermi in dettagli che meglio potranno essere approfonditi nel corso dell'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, ora voglio fare alcune riflessioni riguardo a quello che ancora va fatto rispetto alla mia personale opinione.

La prima è che, per poter ristabilire un vero ed equilibrato sistema di pesi e di contrappesi, è necessario riconsiderare il numero dei deputati; non deve essere visto da nessuno come azione di rivalsa nei confronti dell'altro ramo del Parlamento ma oggettivamente 630 deputati sono veramente troppi, non solo in termini di costi, ma soprattutto in termini di bilanciamenti: un Parlamento in seduta comune che dovesse prevedere un Senato rappresentato da 100 membri contro i 630 della Camera si trasformerebbe in un Parlamento bulgaro. Una proposta che ragionevolmente mi sentirei di fare è quella di una riduzione del numero dei deputati ad almeno 500, non solo perché quello era il numero previsto nella mia riforma del 2005, ma perché questo numero rappresenta il rapporto tra cittadini ed eletti che si applica in Francia e nelle democrazie occidentali a noi più simili.

La seconda è che, se questa Assemblea vorrà aprire il dibattito sull'articolo 68, ovvero sull'immunità parlamentare, questa dovrà riguardare sia la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica; io sarei anche favorevole all'abolizione totale dell'immunità, a condizione che la cosa la si faccia per tutti e due i rami del Parlamento; in alternativa, io continuo ad essere convinto che l'organo che deve occuparsene debba essere una parte terza e la massima espressione delle garanzie, ovvero la Corte costituzionale.

La terza è che in campo di procedimento legislativo, ovvero delle competenze del Senato, mi sembra francamente assurdo e curioso che il Senato non si possa occupare delle grandi questioni etiche che riguardano la scienza e la morale; altrettanto inopinato mi appare che il Senato non possa deliberare sul coordinamento della finanza pubblica: quindi, se quest'Aula dovesse decidere di prevederlo, sono disponibile anche a ridiscutere delle competenze del Senato sull'articolo 81, ovverosia sui bilanci. Cerchiamo con un po' di buona volontà di trovare un sano e giusto equilibrio.

La quarta è che sull'articolo 117 credo che sia ancora necessaria qualche limatura, ma senza stravolgimenti, perché se qualcuno avesse la tentazione di riportare tutto in capo allo Stato, sappia già che la riforma si fermerebbe e tutto andrebbe a carte quarantotto. Io non voglio ovviamente minacciare nessuno ma non voglio neanche essere preso in giro da nessuno: se i patti vengono rispettati la riforma prende il volo, diversamente la riforma si schianta.

La quinta riflessione è che volutamente, e in accordo con la correlatrice, non abbiamo voluto toccare in Commissione l'articolo 138 ovvero i *referendum* in materia costituzionale, proprio per poterne discutere in Aula, ma entrambi siamo convinti che i *referendum* relativi alle riforme costituzionali debbano potersi svolgere indipendentemente dalla maggioranza con cui il Parlamento ha approvato la riforma e se quest'Aula sarà d'accordo procederemo in tal senso.

La sesta è che sull'elezione diretta o indiretta del Senato mi sono già espresso e la decisione spetterà a quest'Assemblea, anche se, nella legge elettorale a regime, dovremo ricordarci della tutela delle minoranze linguistiche, che oggi è assente nel testo al nostro esame.

Mi sento però di manifestare grandi perplessità rispetto alla norma transitoria prevista per la prima elezione del Senato della Repubblica. Così com'è oggi configurata, prefigura una grave lesione dell'articolo 51 della Costituzione che recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Cercherò di spiegarmi meglio: una legge costituzionale non può attribuire *ex post*, cioè *a posteriori*, il diritto di elettorato attivo e passivo a consiglieri regionali che erano stati votati dagli elettori per fare il consigliere regionale puro e semplice e non il senatore o il grande elettore di senatori. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Casaletto)*. Quindi non si può, con una legge costituzionale, impedire a un cittadino o a un senatore uscente di potersi candidare al Senato, visto che non sapevano che per poterlo fare avrebbero dovuto prima farsi eleggere come consigliere regionale, cosa fra l'altro incompatibile per un senatore. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buemi)*.

Lo so che è una cosa complicata da capire, ma cerchiamo di non scrivere con la norma transitoria una

riforma della seconda Parte della Costituzione che non rispetti la prima Parte della Costituzione stessa, perché, paradossalmente, staremmo scrivendo una riforma incostituzionale. L'emendamento che tratta la materia è uno dei due che non ho sottoscritto, non condividendolo con la collega Finocchiaro, ma in qualità di relatore intendo presentare un emendamento al riguardo.

Francamente, nella parte transitoria - ma temo che questo possa accadere a regime - rivedo ancora una volta le famose liste bloccate. Sono otto anni che mi sento massacrare per aver scritto una legge con le liste bloccate; ora, una volta con l'Italicum, una volta con la legge elettorale per il Senato, rispuntano le liste bloccate. Non dite più, quindi, che è colpa mia per le liste bloccate. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

Per concludere, che cosa manca ancora a questa riforma e me ne rammarico? La riforma della forma di Governo e della giustizia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli)*. Ma facciamo un passo alla volta. Non voglio introdurre nuovi argomenti che rischierebbero di rallentare o fermare questa riforma. A Bergamo si dice: «Pietost de nient, l'è mei il pietost»; ma oltre a volare alto e a parlare di grandi riforme, torniamo da subito con i piedi per terra e a volare più basso. Approviamo in fretta questa riforma e cerchiamo di farlo bene, ma poi torniamo pensare a come risolvere i veri problemi, quelli relativi alla crisi, a come impedire che le aziende chiudano, a come conservare i posti di lavoro e crearne di nuovi, a come dare una speranza ai nostri giovani, a come far arrivare le famiglie alla fine del mese e non far vivere ad ognuno di noi l'incubo di tasse insostenibili.

Queste sono le riforme più grandi ed impegnative che dovremo affrontare, anche se, approvando quella al nostro esame, stiamo ponendo la prima pietra per iniziare a risolvere anche tutti questi problemi. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD, FI-PdL XVII, M5S e NCD)*.

PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, senatrice De Petris, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice De Petris.

*DE PETRIS, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, il progetto di riforma costituzionale pervenuto oggi alla discussione di questa Assemblea non trova il consenso dei senatori del Gruppo Misto-Sinistra, Ecologia e Libertà e di un numero molto ampio di altri senatori, che hanno cercato nel lavoro di Commissione di apportare modifiche e di cercare di arrivare ad un progetto che avesse una sua solidità.

La relatrice Finocchiaro ha detto di aver cercato conforto nei lavori della Costituente e molti di noi hanno cercato in questi giorni di rileggere molti passi importanti di quel lavoro. Certamente, per me e per molti di noi che hanno lavorato in Commissione, una questione è sempre stata molto chiara: il sistema democratico, così come ce lo hanno consegnato i Padri costituenti, è contraddistinto da pesi e contrappesi, di combinazioni tra rappresentanza, pluralismo e governabilità, che devono avere una loro coerenza interna, per evitare che il sistema democratico ne possa uscire completamente sbilanciato.

Per questo motivo, nell'affrontare la questione cardine, cioè il superamento del bicameralismo paritario, molti di noi hanno posto all'attenzione dei lavori della Commissione un progetto, anzi, vari progetti che si sono confrontati e incrociati, che certamente, a mio avviso, hanno una coerenza di sistema, proprio dal punto di vista dei bilanciamenti, assolutamente solida.

Per quanto ci riguarda, nel dare un giudizio fortemente negativo di questo progetto che giunge oggi all'attenzione dell'Aula, in Commissione, e lo rifaremo anche in questo inizio di dibattito in Aula, abbiamo voluto porre una serie di questioni che a nostro avviso sarebbero state coerenti dal punto di vista del sistema democratico.

Signor Presidente, colleghi senatori, in Costituente vi è stata una lunga discussione sul monocameralismo, ma è evidente a tutti che quel monocameralismo, portato avanti da alcuni e dibattuto in seguito nel Paese, aveva in sé il senso stesso dell'equilibrio. Infatti, benché esso prospettasse soltanto una Camera questa era effettivamente rappresentativa, eletta con legge elettorale proporzionale e capace quindi di garantire l'equilibrio del sistema stesso, del rapporto tra Parlamento e Governo. È quindi evidente che nell'approcciarsi al tema del superamento del bicameralismo paritario

era ed è necessario avere in mente un quadro di bilanciamento del sistema. Invece, il prodotto dell'iniziativa del Governo - lo voglio dire con franchezza - è già un *vulnus* dei processi di revisione costituzionale. Riteniamo infatti che l'iniziativa governativa e la pressione del Governo per l'approvazione del testo base in Commissione rappresentino una vera e propria imposizione e quindi un vero e proprio *vulnus* nel processo di revisione costituzionale, che era stata pensato e deve essere, di fatto, patrimonio esclusivo del Parlamento.

Il risultato del processo di superamento del bicameralismo perfetto attraverso la riforma del Senato, ritenuta dai relatori la proposta chiave, qualora essa fosse approvata dal Senato così com'è, sarebbe molto pesante sotto il profilo democratico. Da questo punto di vista, arrivo subito al cuore della questione e quindi agli sbilanciamenti prodotti dal testo approvato dalla Commissione. Si poteva affrontare la questione del bicameralismo attraverso il nodo della diversificazione delle funzioni tra le due Camere e la riduzione del numero dei parlamentari. La nostra proposta era molto chiara - ce ne sono state moltissime in questa direzione - ed era finalizzata a ridurre il numero dei deputati a 450 (altre proposte prevedevano 315 deputati) e dei senatori a 150 o anche a 100, come dalla proposta scaturita alla fine in Commissione. In tal modo si dava vita ad un sistema nel quale al Senato, eletto direttamente, non competeva più il rapporto di fiducia con il Governo ma erano attribuite funzioni di alta qualificazione, da noi denominate di garanzia e di controllo, tanto più importanti in quanto, nella nostra visione, la Camera alta veniva sganciata dal rapporto di fiducia dei cittadini.

È evidente a tutti che il presupposto di un bicameralismo di tal fatta non può non vedere sempre e unicamente il rispetto (per quanto ci riguarda fondamentale, ma violato con la proposta che arriva oggi in discussione in Assemblea) dell'articolo 1 della Costituzione.

Caro signor Presidente, purtroppo noi non abbiamo giurato sulla Costituzione, nel momento in cui siamo diventati senatori e deputati. Ma ricordiamo che l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità è del popolo e che la funzione legislativa, esercitata dal Parlamento, si basa sul fatto che gli eletti sono eletti direttamente dal popolo. Noi, invece, ci troviamo con un Senato che residua una serie di funzioni legislative, ma che non avrà più una legittimazione diretta da parte dei cittadini.

Un Senato composto da 95 eletti nei Consigli regionali, tra consiglieri regionali e sindaci (con un'elezione di secondo livello che, come vedremo poi nella stessa norma transitoria, di fatto non sarà più un'elezione ma una vera e propria nomina) e una Camera dei deputati di 630 deputati. Come ha detto anche il relatore Calderoli, è evidente che già qui si verifica un grave problema di equilibrio.

L'articolo 1 è violato. Il Senato contribuirà comunque alle leggi di revisione costituzionale e, addirittura, al procedimento di revisione costituzionale parteciperanno coloro che non sono stati eletti direttamente dai cittadini. La nostra Carta costituzionale, addirittura la prima Parte della Costituzione, potrà essere revisionata senza che coloro che partecipano al processo di revisione costituzionale abbiano avuto una legittimazione espressa da parte dei cittadini stessi.

Il disequilibrio che, allorquando si procede alla revisione costituzionale, noi dobbiamo sempre calcolare e tener presente (perché sappiamo che la democrazia è fatta di pesi e contrappesi), nasce dal fatto che noi avremo un numero di 100 senatori a fronte di 630 deputati. Questo fatto avrà, sugli altri compiti che sono attribuiti a questo tipo di Senato, un effetto di squilibrio evidentissimo.

Nell'elezione del Presidente della Repubblica il Senato avrà ovviamente un ruolo abbastanza ristretto. Perché, signor Presidente, questo progetto di riforma del Senato e di superamento del bicameralismo perfetto, noi lo dobbiamo inquadrare e leggere nell'altro processo di riforma in corso, che è quello della legge elettorale.

Tutto questo processo si svolge mentre alla Camera è stata votata una legge (il cosiddetto Italicum) che ha una forte distorsione maggioritaria e che farà in modo, per il tipo di soglie e di sbarramenti, che, per l'accesso al premio di maggioranza, un partito, addirittura con solo il 25 per cento, potrebbe avere la maggioranza assoluta dei seggi.

Quindi, nei fatti, con questo combinato disposto di un Senato così ridotto e non più eletto dai cittadini e della distorsione fortemente maggioritaria dell'Italicum, un unico partito potrà eleggere da solo il

Presidente della Repubblica, i giudici della Corte costituzionale e il CSM. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.Potrà, cioè, nei fatti determinare pesantemente e totalmente l'elezione degli organismi di garanzia.

Tutti quanti vedete la questione fondamentale che dobbiamo tener presente noi senatori - e che conosce anche lei, signor Presidente, che è così attento a questi aspetti - nel momento in cui ci accingiamo ad un processo di revisione costituzionale così profondo, ossia l'equilibrio del sistema democratico, che, solo con questo esempio, viene a cadere, in quanto si tratta di un sistema completamente squilibrato.

Ho imparato, modestamente, che la storia del costituzionalismo sia antico sia moderno è l'esercizio della tecnicalità giuridica della limitazione del potere del sovrano, non della sua libertà, come invece si cerca di fare nei fatti con questa riforma. Non siamo qui, signor Presidente, per una revisione costituzionale che contraddice i due elementi cardine del costituzionalismo democratico, la limitazione del potere e la legittimazione del potere e della democrazia che viene dal popolo *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*: questi due aspetti, come ho detto, vengono messi in discussione con la riforma in esame.

La riscrittura dell'articolo 55 della Costituzione rappresenta un altro *vulnus*, perché il Senato, così composto, non rappresenterà più la Nazione, nella sua unitarietà e in quella dei suoi interessi generali, ma solo ed unicamente l'insieme o la ricomposizione di interessi territoriali. La composizione costituita da 95 membri, 74 eletti tra i consiglieri regionali ed i sindaci, cinque di nomina presidenziale, per sua natura e per la situazione vigente nel nostro Paese porrà una questione di omogeneità. In ogni Consiglio regionale, infatti, vi è una legge elettorale diversa: abbiamo leggi elettorali con liste bloccate, altre in cui vi è la preferenza ed altre ancora in cui il Presidente ha nel suo listino un altro elenco di nominati. La fonte di legittimazione, quindi, non è più unica e diretta, cioè non sta più nel popolo tramite l'elezione diretta, di conseguenza anche in questo caso ciò pone una questione di omogeneità, oltre alla violazione delle norme generali sull'elettorato passivo, sulla possibilità e sul diritto di accesso di tutti i cittadini alle cariche pubbliche.

In realtà, forse ci stiamo ponendo questioni che non riguardano o non rientrano nell'intenzione o nella filosofia di chi ha voluto fortemente questo tipo d'impostazione per la riforma del Senato, perché quello a cui si vuole giungere è un Senato di nominati, che saranno scelti all'interno di ogni Consiglio regionale. Se infatti il partito di maggioranza in ogni Consiglio regionale si sceglierà la minoranza compiacente in quel momento avremo lo stesso risultato finale anche nella composizione del Senato. Ho sentito parlare di pluralismo, ma, vedendo il meccanismo e la norma transitoria, non comprendo come esso possa attuarsi con questo tipo di composizione del Senato e con tale modalità di elezione.

Avremo quindi una legittimazione disomogenea, come dicevo, e la non stabilità dell'organismo e, per dimostrarlo, mi servo del seguente esempio, relativo a quello che stiamo affrontando in questo momento: la revisione costituzionale inizia dal nuovo Senato, che partecipa alle leggi di revisione costituzionale, poi arriva alla Camera e, quando vi ritorna, esso può essere cambiato nella sua composizione. Infatti, uno o più Consigli regionali potranno essere stati sciolti per tanti motivi od essere arrivati a scadenza naturale e quindi essere in attesa di elezioni e conseguentemente saranno cambiati i consiglieri regionali facenti funzioni di senatori ed avremo quindi una composizione del Senato di fatto variabile. Come vede, entriamo anche nel merito di una serie di questioni che, se davvero si fosse voluta attuare una riforma seria per l'ammodernamento del sistema e per la sua efficienza, avrebbero dovuto portare ad affrontarla seguendo un'altra strada, che non si è voluta intraprendere e nessuno di noi ha mai avuto una risposta sul perché. Mi riferisco alla strada della riduzione dei parlamentari e di due Camere con funzioni molto diverse: un Senato di garanzia e controllo e una Camera che dà la fiducia e svolge una funzione legislativa più ampia.

Invece, testardamente, si sceglie la strada dei nominati. Così, se continua il tipo di percorso intrapreso sull'Italicum per cui le liste saranno un po' più corte ma saranno sempre liste bloccate, avremo consegnato l'intero sistema della rappresentanza - torno a ripetere - nelle mani di pochissimi, che sceglieranno gli eletti e i nominati, e, con il premio di maggioranza, consegneremo di fatto nelle mani

del partito di maggioranza anche l'elezione del Presidente della Repubblica. In Commissione è stato approvato un emendamento del senatore Gotor, che avrebbe voluto in qualche modo mitigare questo aspetto, per cui il Presidente della Repubblica si elegge con la maggioranza assoluta dei voti dall'ottava votazione in poi. Lei comprende bene, signor Presidente, che tale emendamento è un piccolo pannicello caldo e che la questione dirimente non è affrontata, e non può essere affrontata perché esiste questa forte sproporzione tra il numero dei deputati e quello dei senatori e questo *vulnus,* derivante dal fatto che noi, qui al Senato, operiamo questa revisione costituzionale e siamo già prenotati, subito dopo, per concludere l'*iter* di una riforma elettorale come l'Italicum, su cui credo che la Consulta avrà ancora molto da dire dal momento che le questioni poste dalla Corte costituzionale, a mio avviso e ad avviso di molti costituzionalisti, non sono state assolutamente risolte.

Signor Presidente, penso che abbiamo ancora l'occasione, in quest'Aula, per svolgere un buon lavoro, se ogni senatore avrà cura del proprio ruolo per la revisione costituzionale correggendo pesantemente queste storture, arrivando a modificare la composizione del Senato e il sistema dell'elezione, ridando la parola ai cittadini, ribadendo un principio che non possiamo violare: non si può dare riforma della Parte II della Costituzione se si intaccano i principi fondanti della Parte I e questo si sta facendo.

La seconda questione che avremmo dovuto con saggezza affrontare è che abbiamo una crisi della rappresentanza e del rapporto tra cittadini e istituzioni che è profonda, profondissima. Vi è un distacco totale e l'abbiamo visto dalle percentuali dei cittadini che vanno a votare. Ebbene, credo dovesse essere un imperativo per tutti quanti noi trovare i modi per ridare forza alla rappresentanza e ricostruire un rapporto tra i cittadini e le istituzioni. È un tema che riguarda la politica ed i partiti ed avremmo dovuto avere cura di questo aspetto, invece cosa si fa? Si interviene sugli istituti di iniziativa popolare e di partecipazione diretta, sempre con la scusa della innovazione che adesso è diventata un valore costituzionale della Parte I (l'innovazione fine a se stessa) si porta da 50.000 a 250.000 il numero di firme che servono per i disegni di legge di iniziativa popolare, senza avere alcun tipo di garanzia, se non generica, nei tempi e nei modi di discussione e di approvazione.

Si poteva introdurre, sulla base della discussione sulle leggi d'iniziativa popolare, il *referendum* propositivo; si poteva e si può fare in modo che, con un meccanismo automatico, per cui se una legge d'iniziativa popolare non approda ai lavori in Commissione e in Aula, come dimostra la storia di questi cinquant'anni, dopo un certo tempo si arrivi al *referendum* propositivo. Questa questione si è invece affrontata, a mio avviso, con superficialità e di fatto limitando, ancora una volta, la possibilità di partecipazione diretta dei cittadini.

Vengo ora alla questione del*referendum* abrogativo. Certamente c'è stato un miglioramento perché il*quorum* stabilito non è più su tutta la platea degli aventi diritto, ma sulla maggioranza - sarà quindi un *quorum* variabile - rapportata al numero di votanti alle ultime elezioni politiche. Ma in realtà, si porta a 800.000 firme il numero necessario, il che significa di fatto un milione di firme. Ciò corrisponde al numero di voti ottenuto alle europee da qualche forza politica che ha superato lo sbarramento con poco di più di un milione di voti, che per un *referendum* dovrebbe mobilitare tutto il suo elettorato. Si introduce inoltre l'elemento del giudizio di ammissibilità anticipato a metà raccolta firme (ovvero 400.000) per arrivare al giudizio di ammissibilità. Pensiamo che tale numero sia troppo alto e ciò costituisca ancora una volta una forte limitazione del diritto dei cittadini alla partecipazione diretta.

Presidente, chiudo sul Titolo V della Parte II della Costituzione. Il Titolo V e le riforme sono l'esempio di cosa è stato il dibattito sulle riforme nel nostro Paese e di cosa significa dare vita a riforme affrettate e non ponderate. Lo spirito dell'articolo 138 in Costituzione è invece quello della ponderazione, della calma e della riflessione, esattamente il contrario di quello che sta avvenendo adesso. Presidente, noi abbiamo già avuto esperienze di riforme costituzionali affrettate che hanno provocato problemi e guasti al Paese. Una di queste ha riguardato il Titolo V. Oggi noi interveniamo nuovamente, ma provocando altri problemi con un processo di accentramento su alcune materie che noi crediamo debbano ancora essere oggetto di discussione e di intesa con i territori e le Regioni. Mi riferisco alle grandi infrastrutture e alle reti energetiche. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*. Non è un caso

che si vogliano riaccentrare tali scelte e toglierle completamente dalla valutazione delle comunità territoriali. Riteniamo che si poteva intervenire evitando e rimettendo mano ad una serie di guasti. Per esempio, trovo incredibile che quando si inseriscono in Costituzione i livelli essenziali per i diritti civili e sociali si dimentichi - questa è un'altra violazione dell'articolo 3 della Costituzione - del principio dell'uguaglianza sostanziale. Nessuno pensa, infatti, che sia necessario parlare di livelli uguali di prestazione, secondo il principio di uguaglianza dei diritti civili e sociali in tutto il Paese.

Presidente, io spero in questa Aula e vorrei ricordare a tutti i senatori che dobbiamo lavorare in libertà, senza ordini di partito o di Gruppo, ma secondo la nostra coscienza.

Davanti al fatto, come si è detto qui, che questo è propagandato come un grande progetto di revisione costituzionale, penso che questo è certamente un progetto di revisione profonda, ma lede alcuni elementi base del sistema democratico, che insieme con la legge elettorale di fatto porterà all'annullamento del pluralismo all'interno del Parlamento e produrrà dei guasti di cui rischiamo di pentirci molto presto.

Io rivolgo pertanto un ultimo appello, ricordando quello che ho detto poco fa sulla storia del costituzionalismo: non siamo qui per garantire la libertà del sovrano. Mettiamo anche la cosiddetta ghigliottina in Costituzione, signor Presidente! *(Applausi dal Gruppo M5S).*Non basta il fatto che tutta l'attività parlamentare sia soggetta solo e unicamente ai decreti-legge, perché questo accade, ma, invece di intervenire per limitarli fortemente, si inserisce in Costituzione un altro strumento per il Governo che è quello della corsia preferenziale, introducendo la cosiddetta ghigliottina in Costituzione. Noi diciamo che non siamo qui per fare una revisione costituzionale per garantire la libertà del sovrano. Noi, lo dico sempre alla Ministra, siamo un po' antichi, in questo siamo un po' conservatori, cioè appassionati alla sovranità popolare, e pensiamo che nel sistema democratico procedere alla revisione della Costituzione significa innanzitutto garantire un sistema di limitazione del potere del sovrano e innanzitutto il pluralismo della rappresentanza, la possibilità - certo - della governabilità, ma con il rispetto del rapporto tra Parlamento, pluralismo democratico e Governo, e ampliare gli spazi della partecipazione diretta dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare la relazione scritta al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Morra per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Colleghi, quello che andiamo a decidere a breve ha una rilevanza che non debbo certamente sottolineare, ma proprio per questo motivo mi sento in dovere di ricordare a tutti quanti alcune riflessioni che anche in Commissione sono state avanzate. Mi riferisco cioè al fatto che quello che noi usiamo come immagine della giustizia, vale a dire la bilancia, ha un suo senso unitario, per quanto di fatto consti di due piatti che debbono rappresentare visivamente il concetto di eguaglianza, solo e soltanto se si riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra le due parti. Questo concetto di giustizia è quello che rappresenta la Costituzione in due parti: la prima, quella che contempla i principi, e la seconda, quella che presenta le norme organizzative. Se noi, anche impercettibilmente e inintenzionalmente, andiamo a modificare questo rapporto di forze e questo equilibrio così instabile, produciamo un danno che può essere irreversibile, quindi invito tutti veramente a prestare la massima attenzione a queste riflessioni.

Voi della maggioranza volete toccare sostanziosamente questo equilibrio, però io debbo ricordare a tutti, ivi compresi noi del Movimento, che questo Parlamento ha poco titolo a intervenire, quanto meno a livello morale e poi politico. Capisco che forse il livello morale interessa pochi, ma io sono sempre stato portato a credere che la morale fondi la politica, a differenza di quello che forse altri qui ritengono. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quello che rimprovero per l'ennesima volta è il difetto di moralità. Una legge elettorale che la Corte

costituzionale ha definito costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 1 del 2014, ci dovrebbe indurre a maggior prudenza, perché al massimo possiamo svolgere attività di manutenzione, ma non revisionare in profondità. Questa stessa legge viene inoltre, di fatto, conservata in molte leggi elettorali che normano tuttora l'elezione dei consiglieri regionali. Ciò che rappresenta per la Corte *vulnus* della Costituzione - e cioè l'abnorme premio di maggioranza concesso a chi vince anche se con una maggioranza relativa assai limitata e poi l'impossibilità per il cittadino di scegliere perché la preferenza in alcune Regioni non è garantita e ci sono i listini bloccati - viene allora reiterato attraverso la codificazione di leggi elettorali regionali che questi difetti hanno e che permetteranno non di eleggere, ma di nominare nuovamente i futuri senatori del Senato delle istituzioni territoriali. Mi si consenta l'espressione nominare, perché un'elezione indiretta di secondo grado con questo regime partitocratico è semplicemente una nomina.

Andiamo inoltre a toccare ben un terzo degli articoli della nostra Costituzione; non ci si dica che è un intervento leggero, impalpabile, di efficientamento e di ricerca della massima efficacia possibile. Non lo si dica, Ministro, perché se noi volessimo veramente efficientare il processo legislativo, sapremmo tutti cosa fare. Lo sappiamo tutti. Riprendo un suo monito, presidente Grasso: dobbiamo permettere al Senato di lavorare un pochino di più. Lavoriamo infatti, normalmente, dal martedì a pranzo al giovedì a pranzo; se lavorassimo invece dal lunedì al venerdì, ciò agevolerebbe la produttività della Camera che viene ad essere oggetto di profonda revisione da parte di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Dobbiamo altresì disciplinare la fase emendativa; tutti sappiamo che molto spesso in Aula ci troviamo a confrontarci con emendamenti di cui non conosciamo la natura, in quanto in Commissione non sono stati effettivamente studiati a dovere perché sono stati immediatamente ritirati e accantonati per l'Aula al fine di evitare un'indagine seria e sostanziosa sugli stessi. Soprattutto, dobbiamo invitare l'Esecutivo a non inondare il Parlamento di decreti-legge; questo invito cade però nel vuoto perché il Governo ormai decreta che è un piacere - come si suol dire con anacoluto - da più decenni.

Pertanto, con uno stile tacitiano, si può dire che qui si vuole uccidere il bicameralismo perfetto, anche se mi sembra che si uccida un uomo morto perché il bicameralismo perfetto è proprio di un Parlamento che conserva la facoltà legislativa ma i Governi, da almeno un paio di decenni, hanno sottratto questa facoltà legislativa ai parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Di Maggio)*.

Se non si avranno le maggioranze qualificate che la nostra Costituzione - per fortuna - impone, noi tutti dovremo andare al *referendum* per validare ulteriormente questo disegno di legge. In questo *referendum* - altro problema - si sottopone una materia del tutto inglobata e del tutto eterogenea. Ad esempio, la soppressione del CNEL, per quanto auspicabile e auspicata da tanti perché questo ente, per quanto costituzionalmente legittimo, non è mai stato fatto lavorare, in quanto il Governo ben raramente ha chiesto pareri al CNEL, viene proposta all'interno di un pacco. Ditelo allora chiaramente: voi state confezionando un pacco agli elettori e ai cittadini. È come se offriste un dolce decente alla fine di un pranzo disgustoso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Francamente, se si deve fare il *referendum* lo si deve fare per parti separate affinché i cittadini possano scegliere cosa vada conservato e cosa vada modificato.

Nel merito, il disegno di legge n. 1429 offende gli elettori cartesianamente anche e soprattutto con l'istituzione di un nuovo Senato. La nuova composizione del Senato della Repubblica è caratterizzata infatti dall'elezione indiretta e mista - questo è un eufemismo, mi ricorda la macedonia - dei suoi componenti, svincolandoli dalla primaria fonte democratica, come ricordava in precedenza la senatrice De Petris, da cui deriva la sovranità nel nostro sistema: l'elezione a suffragio universale e diretto, che con tanta fatica abbiamo conquistato e che poi forse bisognerà rimuovere perché in futuro bisognerà recuperare produttività (come mi sento dire da colleghi del PD), rendendo la società italiana sempre più simile ad un mercato e non ad una democrazia. Ma la democrazia è questo: facoltà di ascolto e dialogo; anche se qualcuno, che sembrerebbe un novello Pericle, ogni tanto se lo dimentica.

Ora questi novelli senatori non saranno più rappresentanti della Nazione, ma rappresentanti delle

istituzioni territoriali. Io sono qui perché sono rappresentante della Nazione e dei cittadini e, come me, tutti quanti voi; e spero che tutti noi si possa sentire con orgoglio e con fierezza il dato di essere rappresentanti dei cittadini, perché sono i cittadini coloro che fondano le istituzioni e non il contrario. Ricordiamocelo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma se non sarà il popolo, chi sceglierà questi novelli senatori? Saranno i campioni di virtù e moralità che abbiamo apprezzato per la loro tenace insistenza a fornire lavoro alle procure di tutta Italia *(Applausi dal Gruppo M5S)*, per dimostrare quanto la partitocrazia sia senza speranza. Saranno i consiglieri regionali a nominare i nuovi senatori. Immagino che, dopo gli scandali che hanno avuto protagonisti proprio tanti Consigli regionali, i cittadini saranno veramente molto entusiasti di questa idea *(Applausi dal Gruppo M5S)* e anche del fatto che questi nominati avranno finanche la stessa immunità dei parlamentari. Quindi, a nausea si aggiunga nausea; al peggio non c'è mai fine!

Grazie ad un emendamento dei relatori, approvato in Commissione prima che si decidesse la natura dell'elezione dei membri della novellata Camera, è stato allargato anche ai nuovi senatori il complesso degli scudi costituzionali previsti dall'articolo 68. Così questi componenti del futuro Senato godranno dell'identico scudo immunitario dei senatori anche nelle loro funzioni di consigliere regionale o di sindaco, essendo prevedibilmente quasi impossibile per un magistrato comprendere se un concussore stia violentando la legge in qualità di senatore o di semplice consigliere regionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Alla faccia del principio di uguaglianza: sindaci e consiglieri regionali che verranno a Roma avranno l'immunità, mentre tutti gli altri sindaci e consiglieri regionali - poverini - no. Quest'ultimi, giustamente, si sentiranno discriminati, e potrebbero anche loro avvertire la necessità di richiedere per loro stessi l'attuazione del principio di uguaglianza. Quale spiegazione darete per questo? Mi viene in mente solo la battuta del marchese del Grillo. Semplicemente: «Perché io so' io, e voi nun siete un...» *beep*!

In questa triste realtà che viviamo oggi, per come il Governo ha imposto i suoi *Diktat* in Commissione, questa battuta di Alberto Sordi ci fa indignare. Nel film, detta dal grande Alberto, quella battuta ci faceva ridere, seppur con amarezza. Oggi, invece, la battuta che voi fate e che fa più ridere, anche e soprattutto voi, anche e soprattutto chi vuole questa immunità, è un'altra: «La legge è uguale per tutti». Una battuta appunto, non una verità, non un principio per cui impegnarsi. Una battuta: a questo avete ridotto la Repubblica italiana.

Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Ha chiesto di intervenire il senatore Campanella per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, riteniamo che con l'elezione di secondo grado si configuri una violazione dell'articolo 1 della Costituzione, in quanto il popolo, titolare della sovranità, viene privato del diritto di esercitarla in uno degli elementi fondamentali, cioè nell'elezione dei propri rappresentanti. Tale circostanza determina inoltre di fatto la dequalificazione di un ramo del Parlamento, perché la sua legittimazione non proviene più dall'elezione diretta dei cittadini. La trasformazione del Senato da elettivo a non elettivo, poiché questo nuovo Senato manterrebbe forme, ancorché attenuate, di potere legislativo, ma anche l'elezione di importanti organi costituzionali e la partecipazione ai processi di revisione della Costituzione, priva l'elettore del potere di legittimazione diretta del processo legislativo. Il progressivo distacco dei cittadini dalle istituzioni sostanzialmente in questo modo viene incrementato ed intensificato, laddove invece sarebbe stato più opportuno rafforzare gli istituti di democrazia diretta, in considerazione anche della grande richiesta di partecipazione che viene dal popolo.

Invece gli istituti di democrazia diretta vengono mortificati. La presentazione delle leggi di iniziativa popolare potrà essere fatta, se dovesse passare questo disegno di legge, non più da 50.000 ma da

250.000 firmatari. Ancora, l'iniziativa di revisione della Costituzione, in una Repubblica parlamentare, compete esclusivamente alle Camere e non attiene all'indirizzo politico della maggioranza. Il disegno di legge n. 1429 del Governo, invece, provoca il rischio - direi più di un rischio - di storture procedimentali conseguenti all'iniziativa governativa, come in ipotesi il ricorso alla procedura d'urgenza o come anche l'apposizione della questione di fiducia sulla sua approvazione, che sarebbe une vera propria aberrazione. D'altro canto, in questo senso risulta illuminante una frase pronunciata con riferimento al procedimento di revisione costituzionale dal Presidente del Consiglio dei ministri, quando ha detto che adesso è importante blindare la maggioranza.

Ancora, l'effetto della prospettata riforma del bicameralismo, unito alla modifica della legge elettorale (con Camera dei deputati a vocazione ipermaggioritaria) e al rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento, è suscettibile di determinare non solo effetti distorsivi dell'equilibrato rapporto tra i poteri dello Stato, ma anche un intollerabile restringimento della rappresentanza politica attraverso un sistema di soglie di sbarramento che penalizza eccessivamente i partiti minori e che, come conseguenza, determina una larghissima esclusione sociale e politica, che renderà più difficile una composizione pacifica dei conflitti sociali, che, soprattutto negli ultimi anni, si stanno drammaticamente inasprendo.

Inoltre, nel testo che stiamo esaminando è insito il rischio di una semplificazione forzata del quadro politico, in contrasto, anche questo, con il principio di sovranità popolare, che è alla base dell'ordinamento costituzionale e che postula la massima valorizzazione del pluralismo politico, istituzionale e sociale. In sostanza, si extraparlamentarizzano i conflitti sociali.

L'assegnazione di una corsia preferenziale ai disegni di legge indicati dal Governo come prioritari si inserisce in un quadro complessivo chiaramente orientato a privilegiare la governabilità a scapito della rappresentanza. Ora, che la governabilità sia una delle necessità di questo Paese è fuori di dubbio. Il problema è quanto della rappresentanza e del bilanciamento dei poteri possa essere sacrificato a questa necessità. Tra l'altro, si precisano, in Costituzione, tempi e procedure dettagliati per l'esame dei provvedimenti governativi, che invece avrebbero potuto essere disciplinati dai Regolamenti parlamentari, come si è stabilito - per esempio - per le proposte di legge di iniziativa popolare. Il problema è che forse si considerano i disegni di legge del Governo più importanti di quelli che derivano dall'iniziativa dei cittadini.

Sarebbe quanto meno opportuno limitare l'elenco delle materie sottratte alla procedura prioritaria per introdurre elementi di garanzia a favore di tutte le formazioni politiche, sia di maggioranza che di minoranza, nei confronti di eventuali torsioni autoritarie, in questo momento non presenti, ma pur sempre possibili, che potrebbero non essere del tutto scongiurate, considerata purtroppo la nostra Storia.

Il Governo, con questo disegno di legge costituzionale, si propone oltretutto di modificare le disposizioni contenute nei Titoli I, II, III, V e VI della Parte II della Costituzione e nelle Disposizioni finali. Si tratta di una legge costituzionale dal contenuto disomogeneo che, qualora si pervenisse al *referendum* confermativo - come noi auspichiamo - esso si porrebbe in violazione della sovranità popolare e della libertà di voto, poiché obbligherebbe in modo coercitivo gli elettori ad esprimere un solo voto sull'intero testo, ancorché le modifiche della Costituzione siano varie e disparate. E ciò è in contrasto anche con l'ispirazione della norma, approvata in Commissione, in cui si sancisce che «nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto». L'omogeneità perseguita nella discussione dei decreti-legge e nella loro conversione non viene presa in considerazione quando i cittadini debbono valutare quello che è un vero e proprio stravolgimento dell'ordinamento istituzionale.

Mi avvio alla conclusione, evidenziando un fatto importante. In dottrina esiste unanimità sul seguente punto: il potere deve essere ripartito tra più soggetti ed organi in modo tale che nessuno di essi sia in condizione di sopraffare gli altri. La pluralità degli organi costituzionali comporta che questi siano reciprocamente indipendenti e si trovino in una condizione di equilibrio tale da garantire in modo

effettivo il ruolo che a ciascuno di essi è attribuito. La democrazia non può esaurirsi in una mera struttura di Governo, ma riguarda più in generale la correlazione tra società e Stato. Uno dei corollari della democrazia è, poi, rappresentato dalla necessità, per contrastare una eccessiva concentrazione di potere, di perfezionare gli strumenti del concorso del popolo alle decisioni politiche, ampliando i rimedi giurisdizionali per la salvaguardia dei diritti fondamentali e attuando un assetto pluralistico che favorisca un largo decentramento di funzioni. A loro avviso, i Costituenti hanno saputo costruire un sistema fondato su pesi e contrappesi in grado di funzionare perfettamente, capace di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi.

Il testo al nostro esame, nel combinato disposto con il testo della riforma elettorale, già approvato dalla Camera, determina, in conseguenza sia della diversa composizione delle due Camere, sia della notevole diversità di attribuzioni, sia dell'enorme premio di maggioranza previsto per la Camera dei deputati, unica legittimata a votare la fiducia al Governo, una sorta di monocameralismo di fatto dominato da una coalizione di partiti non legittimata dalla maggioranza degli elettori, tra l'altro, privo di contropoteri e con un aumento esponenziale di nuovi poteri determinati dal combinato disposto prima enunciato.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Mi avvio a concludere.

Propongo di non procedere all'esame di questo atto in quanto, per tutto quanto ho descritto prima, va a stravolgere non solo l'ordinamento istituzionale, ma anche lo spirito che è sotteso alla nostra Costituzione, che nell'attribuzione di sovranità al popolo e nel bilanciamento dei poteri, trova gli elementi che la denotano e ne fanno quello che è riuscito a tenere in piedi il nostro Stato in questi decenni dal dopoguerra ad oggi. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il Gruppo Misto-SEL voterà a favore delle questioni pregiudiziali presentate. Naturalmente in sede di discussione generale avrò il tempo per intervenire più dettagliatamente sulle ragioni per cui ritengo sbagliata e controproducente questa riforma costituzionale presentata dal Governo.

In ogni caso, le ragioni per cui già in merito alle questioni pregiudiziali presentate intendiamo esprimere un voto favorevole riguardano questioni molto serie di metodo e di merito. Di metodo per così dire, anche perché consideriamo assai significativo il fatto che questo processo di revisione costituzionale, che normalmente dovrebbe competere alle Camere, scaturisca invece da un'iniziativa del Governo. Questo, a nostro avviso, rappresenta una vera e propria stortura procedimentale; è davvero come se la Storia ci avesse insegnato poco.

Nel corso del tempo e di tanti passaggi «stretti» della democrazia di questo Paese, alcune riforme costituzionali presentate agli occhi del Paese con un coro unanime che alle spalle rendeva difficile, per chi vi si opponeva, proporre argomenti di dissenso e critiche rispetto a quello che il pensiero unico andava sostenendo, abbiamo visto come spesso, nel corso degli anni, abbiano dimostrato molte forti e nette criticità. Penso, ad esempio, alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, varata anche all'epoca con grande fretta ed anche in quel caso con grande elemento di propaganda alle spalle; penso anche a quello che, più recentemente, ha significato la riforma dell'articolo 81 della Costituzione repubblicana, che il Parlamento, in maniera praticamente unanime ha approvato, senza nemmeno ascoltare il suggerimento saggio che veniva dall'esterno del Parlamento, di non farlo con la maggioranza dei due terzi, consentendo così di svolgere su quel tema un *referendum* costituzionale. Ebbene, il Parlamento non volle ascoltare quel tipo di sollecito che proveniva da ambienti significativi della società civile; andò avanti ad oltranza, approvò la legge sul pareggio di bilancio in Costituzione,

modificando l'articolo 81 e i risultati di quella scelta scellerata oggi sono sotto gli occhi di tutti.

Non vorremmo allora che, esattamente com'è successo per il Titolo V e per l'articolo 81, ancora una volta la fretta fosse cattiva consigliera. La fretta, com'è stato detto anche nella relazione di minoranza, è l'opposto dello spirito dell'articolo 138, anche perché penso di poter dire che se c'è una riflessione vera da mettere in campo in un ragionamento come questo, essa riguarda esattamente lo stato della democrazia del nostro Paese. Su questo vorrei interrogarmi fino in fondo, anche con i colleghi della maggioranza, anche con quelli che voteranno a favore di questa riforma, anche se spero naturalmente che nel corso di questi mesi, già a partire da questa discussione in Senato, possano essere introdotte delle modifiche. È evidente che c'è bisogno di un processo di cambiamento e che c'è bisogno di un processo di autoriforma profonda della politica e delle istituzioni.

Il punto, però, è chiedersi, visto lo stato di difficoltà in cui versa la democrazia nel nostro Paese, se quanto viene presentato oggi sia effettivamente un antidoto alla crisi, un modo per uscire dalla crisi della democrazia e della rappresentanza, oppure se, come noi temiamo, rischi profondamente di peggiorare ancora di più gli spazi di agibilità democratica e di tensione positiva che ci possono essere nel nostro Paese.

A questo proposito - vorrei dirlo con grande chiarezza e l'ho ascoltato anche nella relazione della senatrice Finocchiaro - il tema della sovranità popolare non può essere solo uno dei punti di cui ci stiamo occupando oggi, non può essere una delle questioni con le quali noi ci confrontiamo: è il cuore della questione politica, è il centro del problema.

Allora, anche se, come in questo caso, capita di esprimere un elemento di accordo rispetto, ad esempio, alla necessità di superare il bicameralismo paritario nel nostro Paese, noi poniamo un problema molto serio nei confronti di un aspetto che si sottovaluta enormemente: il combinato disposto di un Senato eletto con meccanismo di secondo livello, per di più da consigli regionali che probabilmente procederanno all'elezione, anche in quel caso, con il meccanismo delle nomine, e dell'Italicum (ossia una legge elettorale che prevede liste bloccate, sbarramenti abnormi, premi di maggioranza, insomma un meccanismo inedito nella storia del Paese) rischia di determinare un problema politico enorme per l'Italia, che sta vivendo una crisi profonda della rappresentanza democratica e, mai come prima d'ora, una separazione ed un distacco tra governanti e governati, e che avrebbe dovuto, invece, avviare un processo inverso rispetto a quello che viene intrapreso.

Si tratta oggi di recuperare quel*vulnus*, per cui la politica e le istituzioni appaiono una cosa lontana rispetto agli interessi dei cittadini; si tratta di intervenire esattamente su quegli aspetti, lavorando per allargare gli spazi di democrazia. Questo è il grande tema di discussione e non da oggi, ma da vent'anni a questa parte; questo è il punto su cui anche una parte del costituzionalismo italiano nel corso di questi anni si è confrontata e che ci ha fatto dire per molto tempo che le riforme fatte in questi anni, che hanno sempre guardato al tema della governabilità più che al tema della rappresentanza, hanno però lasciato un nervo scoperto rispetto ad un terreno complesso e delicato come questo.

Questo è il tempo della crisi delle forme della politica così come le abbiamo conosciute; è il tempo della crisi dei partiti di massa, è il tempo della crisi della rappresentanza, è il tempo in cui sono aumentati enormemente gli elementi di sfiducia dell'opinione pubblica nei confronti della classe politica.

Come si reagisce, allora, a questa crisi? Come si esce da questo meccanismo? Penso che l'unica risposta per uscire da questa crisi sia lavorare per rendere attraversabili e partecipabili, molto più di prima, gli spazi di democrazia. Per questo, pure se comprendo la *ratio*, non condivido minimamente il fatto, per esempio, che si alzi il numero di firme necessario per presentare un *referendum* abrogativo o una proposta di legge, anche se capisco che ci sarà un'innovazione nei Regolamenti parlamentari; ma fin quando non vedremo quell'innovazione, pensiamo che il problema politico rimanga molto serio.

Oggi sono messi in discussione anche i pesi e i contrappesi che Padri costituenti avevano immaginato come un limite rispetto al potere dell'Esecutivo. E come anche per questo crediamo sia giusto votare le questioni pregiudiziali, pensiamo sia molto sbagliato immaginare che nel nuovo assetto che regolerà il nostro Paese i decreti indicati dal Governo debbano avere una corsia preferenziale prioritaria. Questa

disposizione è figlia di una concezione sbagliata. Ma è possibile che la storia di tutti questi anni non abbia insegnato niente? È possibile che non abbia insegnato che troppo spesso sono stati limitati gli elementi di rappresentanza e troppo spesso è stata portata avanti un'idea, quella della governabilità, che però alla fine si è dimostrata essere uno *slogan* e una propaganda?

Ebbene, per tutte queste ragioni, pensiamo che questa riforma non aiuti a sviluppare quello che servirebbe al nostro Paese. Avrò modo di dirlo anche in sede di discussione generale più tardi, quando tenterò di chiedere a quest'Aula di confrontarsi su questo tema di fondo: noi oggi abbiamo bisogno di modificare nelle fondamenta la nostra democrazia; abbiamo bisogno di superare, di rompere quel nesso che nel corso di tutti questi anni ha visto la democrazia rappresentativa consumarsi sempre di più, fino al risultato paradossale che vede oggi l'Italia e, naturalmente, gli altri Paesi europei marcare un elemento di dissenso così forte rispetto alla politica e alle sue forme tradizionali. È per questo che sarebbe servito tutt'altro: sarebbe servito insistere sui meccanismi di democrazia partecipata, che presentano l'idea che la democrazia possa essere attraversata dai soggetti sociali. Personalmente una democrazia italiana così come la stiamo costruendo oggi, che rende più difficile ai soggetti sociali poterla attraversare e poter essere agenti di cambiamento francamente mi spaventa e mi preoccupa.

Per queste ragioni voteremo a favore delle questioni pregiudiziali presentate. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, «...molti senatori intervenuti sino ad ora in questo lungo dibattito durato un mese hanno sottolineato come esso rappresenti un grave strappo all'unità istituzionale del nostro Paese; unità negata dal rifiuto della maggioranza e del Governo di cercare, almeno con la ragionevolezza se non con convinzione, una versione della modifica di ben 55 articoli della nostra Costituzione che fosse condivisa da tutto il Parlamento e non voluta dalla sola maggioranza.(...)

Sono ben pochi i senatori della maggioranza che in privato non facciano intendere, o addirittura confessino apertamente, il loro profondo disagio per essere chiamati a votare, per disciplina politica, una riforma che non condividono. (...) Ora, al di là delle naturali differenze tra gli schieramenti politici, sarebbe stato necessario che la maggioranza avesse ricercato, prima di tutto nel lavoro di revisione della Costituzione, l'unità del Parlamento su alcuni valori condivisi e sulle regole fondamentali della vita pubblica.

Credo che nulla nuoccia di più al futuro del Paese della rottura dei principi su cui poggia la nostra convivenza democratica. C'è molta incertezza, forse anche paura nella società italiana. I cittadini hanno bisogno di recuperare con la politica un rapporto più forte, fatto di contenuti e non solo di immagine, di ideali e non solo di *marketing*, di serietà e di stabilità e non di incertezza e di precarietà.

E come corrispondono a tali domande Governo e maggioranza? Con una riforma elettorale, per esempio, che sottrae a gran parte del territorio il diritto dei cittadini di disporre di una diretta rappresentanza parlamentare. (...)

Ma torniamo alla riforma della Costituzione. Purtroppo, per mancanza di tempo non posso dilungarmi sul gravissimo strappo di una maggioranza che ha voluto imporre una incoerente - sottolineo questo termine - interpretazione dell'articolo 138 della Costituzione, visibilmente diretto a regolamentare la revisione di singole parti del dettato costituzionale, certamente non a riformare l'intera Carta, stravolgendone i principi fondamentali con la modifica contestuale del ben 40 per cento dei suoi articoli, che riguardano gran parte delle altrettante fondamentali norme organizzative di rilievo costituzionale, come il Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, il Governo e le Regioni.

Non posso neanche soffermarmi quanto servirebbe sulla modifica dell'articolo 70 della Costituzione, che potremmo anche definire ridicola se non fosse purtroppo pericolosissima. Oggi l'articolo 70 della Costituzione definisce il procedimento di formazione delle leggi con una sola riga che con grande chiarezza recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Nel nuovo

testo, che presto questo Senato sarà chiamato a votare, l'articolo 70 ha avuto bisogno di ben 56 righe, necessariamente confuse, deboli, destinate a produrre molti contrasti interpretativi. Non male per un Governo che al suo esordio aveva promesso (...) una drastica semplificazione della legislazione e che invece riesce solo a complicare norme semplici che hanno ben funzionato per decenni.

Forse davanti a questo pasticcio ogni commento è davvero superfluo. Con il nuovo articolo 70 siamo arrivati al massimo possibile di confusione istituzionale, di trasposizione approssimativa e fuori luogo di meccanismi presenti in altre costituzioni straniere, di introduzione di dispositivi che rendono farraginosa ogni decisione di grave *deficit* tecnico nella stesura del testo della norma. Se il testo attuale dovesse diventare il nuovo articolo 70 della nostra Costituzione, avremmo non solo una Costituzione gravemente sbagliata, ma anche illeggibile e, nel caso specifico, nel procedimento di formazione delle leggi la pratica impossibilità di portare le leggi alla loro approvazione definitiva.».

Questo testo, che ho letto e che ho dovuto leggere, non contiene parole mie ma parole, tratte da un resoconto stenografico che il presidente Zanda ha utilizzato nei confronti della riforma del 2005 dell'allora Governo Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Petraglia).*

Non ho dovuto cambiare una virgola, se non il riferimento alle 71 righe dell'articolo 70, che ora sono 56. Ma queste parole si adattano perfettamente alla situazione in cui ci troviamo adesso. All'epoca abbiamo visto, da quella parte, gente che si stracciava le vesti, gridando allo strappo istituzionale. Abbiamo visto manifestazioni e mobilitazione popolare in piazza per una riforma che, rispetto a quella che sta per essere approvata oggi, forse era meno peggio. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori D'Ambrosio Lettieri e Malan).*

Oggi, le stesse persone che allora gridavano allo scandalo e allo strappo democratico contro quel Governo, sono i primi fautori di una riforma peggiore, che al suo interno ha un elemento che, già solo nella sua esposizione, ne comunica il senso di stravolgimento: il Senato rappresenta le istituzioni. Ci siamo dimenticati dei cittadini, e per evitare che qualcuno possa un domani richiamarli, lo scriviamo in Costituzione. Il Senato rappresenta le istituzioni. Non il popolo, non i cittadini, ma le istituzioni. Questa è la novità: cittadini, via! Venite rappresentati solo dalla Camera. Le istituzioni hanno un loro organo di rappresentanza. Quindi, al Senato noi avremo rappresentanti dei Consigli regionali, e anche qualche sindaco (21 sindaci, non si capisce eletti come).

Il termine «eletti» viene poi abusato. Facciamo due conti, in maniera molto pratica. In una Regione come la Lombardia, dove il Partito Democratico dispone di 17 consiglieri regionali, quando questi andranno a «votare» per i senatori che dovranno eleggere, suppongo che la lista del Partito Democratico riceverà 17 voti (non penso che avrà i voti del Movimento 5 Stelle) e individuerà perfettamente la persona che verrà eletta. Tanto vale nominarla, allora, per evitare la perdita di tempo e la presa in giro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiediamo piuttosto chi si vuole venga nominato al Senato. E questo vale per tutti i partiti. Il sistema iper-maggioritario è un sistema che ancor di più aumenta la partitocrazia e la nomina dei partiti.

Per non parlare di questi consiglieri regionali, che sono un elemento di incostituzionalità. Questi consiglieri regionali sono stati eletti con il mandato ben preciso di fare i consiglieri regionali. Nessun elettore, quando ha espresso il proprio voto per l'elezione dei Consigli regionali, sapeva che in futuro quel consigliere regionale sarebbe andato in Senato a decidere sulla Costituzione, sulla legge elettorale e sulle materie più importanti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Già questo dovrebbe farci riflettere e fare un passo indietro. Se una Camera deve esistere, deve esistere a suffragio universale, deve essere eletta dai cittadini e non può essere nominata dai partiti. Questo punto deve essere cambiato. È il primo punto, quello su cui ci batteremo fino alla fine.

Il Senato deve essere eletto dai cittadini. Non importa il numero. Qui si fanno discorsi sul numero pensando che i senatori vogliano tenersi la poltrona e lo stipendio. Il presidente Renzi ha parlato dei dissidenti del Partito democratico che stanno montando tutta questa protesta perché vogliono tenersi i soldi. Quando lo diciamo noi, stiamo facendo l'antipolitica: ma è Renzi che vi accusa di questo.

Ebbene, dimostriamo che non è questo che vogliamo, ma che vogliamo mantenere uno strumento di

garanzia in questo Paese. E il Senato può rappresentare ancora adesso uno strumento di garanzia, ma non solo, perché anche la Camera, nel suo bicameralismo, può farlo, come possiamo vedere tutti i giorni, quando vengono approvate leggi contenenti errori madornali, che l'altra Camera deve correggere (e vale una volta per la Camera, una volta per il Senato): quante volte è successo di sentir dire al Presidente del Consiglio «lo correggeremo nell'altra Camera»? Ma quando accadrà più questo? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per non parlare, infine, della seguente particolarità: il Senato potrà chiedere sempre di poter deliberare su tutte le leggi di esclusiva competenza della Camera, ma in realtà, più che deliberare, esso sarà un «parerificio»; ebbene, entro dieci giorni il Senato potrà chiedere di deliberare sulla legge, entro 30 giorni potrà dare un parere ed entro 20 giorni la Camera delibererà definitivamente: alla fine saranno passati 60 giorni, nei quali la legge non potrà essere promulgata. Sono queste l'efficienza e la velocità che vogliamo raggiungere? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In quei 60 giorni, la seconda Camera - se lavorasse nelle Commissioni con certi ritmi, che abbiamo chiesto fin dal primo giorno - potrebbe benissimo deliberare, con convinzione e con la certezza di quello che sta facendo, avendo il mandato dei cittadini.

Per queste ragioni, voteremo a favore delle questioni pregiudiziali. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Crimi e da altri senatori (QP1) e dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. *(Applausi ironici della senatrice Bulgarelli).*

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in Italia il dibattito sulle riforme costituzionali e sull'istituzione del Senato federale è ormai una costante di ogni legislatura, che va avanti da trent'anni: mi stupisco dunque che qualcuno parli ancora di eccessiva fretta nel varare questa riforma.

Nel 2005, però, grazie alla forte volontà riformatrice del Governo di centrodestra, si era giunti a chiudere il lungo percorso parlamentare della legge costituzionale di riforma e ad approvare un testo che già prevedeva l'istituzione del Senato federale, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali. Il testo, assolutamente coerente nel suo impianto riformatore, se fosse passato positivamente al vaglio del *referendum* confermativo, avrebbe evitato altri anni di bicameralismo perfetto e dunque di *impasse* legislativa. Peccato che quelle stesse forze di sinistra che oggi declamano a gran voce la riforma costituzionale siano state le prime a boicottare la riforma del 2005, rendendosi protagoniste di una battaglia di retroguardia che portò alla bocciatura del testo per mezzo del *referendum* del giugno 2006.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 13,28)**

(*Segue* MAZZONI). Quella riforma riduceva il numero dei parlamentari e snelliva l'*iter* di approvazione delle leggi: il modello era quello dei procedimenti monocamerali rispettivamente di competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle materie trattate.

Si trattava di una riforma coraggiosa, che creava un sistema bilanciato di pesi e contrappesi, che aveva l'obiettivo di offrire all'Esecutivo la capacità di governare e ai cittadini la sacrosanta opportunità di non vedere il proprio voto vanificato da accordi postelettorali. Nella riforma c'era anche la *devolution*, con la clausola di supremazia in difesa dell'interesse nazionale, che superava la tragedia normativa causata dalla legislazione concorrente prevista dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione voluta dal centrosinistra. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Mazzoni, ma devo chiedere cortesemente all'Aula

di prestare attenzione, perché mi pare importante il dibattito che abbiamo iniziato.

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signora Presidente.

Quelle di oggi della sinistra, anche su questo punto, sono dunque solo lacrime di coccodrillo che non sanano certo i danni istituzionali provocati al Paese, così come denota mancanza di coraggio il no del Partito Democratico all'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Detto questo, con le recriminazioni non si va da nessuna parte: l'abolizione del bicameralismo perfetto è una svolta ineludibile per iniziare un vero processo riformatore e l'accordo del Nazareno ne rappresenta la base e la cornice. Non è il meglio possibile, ma il meglio, come si sa, è spesso peggiore del bene.

Cosa prevede, in definitiva, l'accordo Berlusconi-Renzi? Che il Senato non sia più elettivo, che non abbia costi per i contribuenti e che non dia più la fiducia al Governo.

Dico subito che il progetto di riforma originario presentato dal Governo era un pasticcio indigeribile, a partire dalla rappresentanza regionale uguale per Val d'Aosta e Lombardia, dalla preponderante presenza dei sindaci, dai ventuno senatori nominati dal Capo dello Stato e soprattutto dalla non proporzionalità dei senatori espressi dai Consigli regionali. Ora, grazie a Forza Italia, il testo è stato migliorato: è stato introdotto il criterio della proporzionalità nell'assegnazione dei seggi senatoriali come da noi fortemente voluto per evitare che il Senato diventasse un monopolio antidemocratico della maggioranza.

Ma a qualcuno non basta. Ci si sta impiccando al principio della eleggibilità dei senatori, considerato alla stregua della madre di tutte le battaglie. Io invito a riflettere su questo punto, perché non credo che il Senato eletto sia in testa alle priorità del popolo italiano e soprattutto degli elettori del centrodestra. L'elezione di secondo livello non solo è il punto cardine dell'accordo sottoscritto dal nostro Presidente, ma è anche una proposta equilibrata, in linea con le istituzioni delle altre grandi democrazie europee. Basti pensare che dei quindici Paesi dell'Europa occidentale, sette non hanno il Senato e negli altri otto è elettivo solo in Spagna.

Le due questioni principali intorno a cui ruota la riforma del Senato, insomma, sono la sua composizione e le funzioni che gli vengono assegnate. C'è chi dice che sono due questioni strettamente intrecciate. In parte è vero, ma spesso chi sostiene questa tesi lo fa per dire che se il Senato ha poteri rilevanti deve anche essere eletto direttamente e questo non è vero. Un Senato può non essere eletto direttamente e avere poteri importanti: è il caso della Germania. Ovvero può essere eletto direttamente e non avere reali poteri: è il caso della Spagna.

Il nuovo Senato non sarà però un inutile orpello della Camera, visto che avrà competenza sulla legislazione regionale ed europea, eleggerà insieme alla Camera il Presidente della Repubblica, eleggerà il Consiglio superiore della magistrature e i giudici costituzionali e avrà voce soprattutto su leggi elettorali e costituzionali.

Un organo che si occupa di questioni regionali, sovranazionali e istituzionali, lasciando alla sola Camera dei deputati il compito di svolgere il lavoro legislativo ordinario.

Dunque, niente più bicameralismo perfetto, niente indennità, niente voto di fiducia.

Quello che a Forza Italia interessa sono essenzialmente tre cose: che questa riforma non incida negativamente sulla finanza pubblica; una ripartizione più chiara tra ciò che compete allo Stato e ciò che compete alle Regioni, recuperando alcune materie allo Stato; che il nuovo equilibrio dei poteri che si determina attraverso il nuovo Senato non porti a casi in cui la maggioranza diventi eccessivamente predominante. Questi sono i tre paletti che noi abbiamo messo e che il testo uscito dalla Commissione affari costituzionali rispetta pienamente.

Il superamento del bicameralismo paritario è un obiettivo importante ma lo è altrettanto il rafforzamento del ruolo del Governo nel processo legislativo. Uno dei problemi più gravi del nostro modello di Governo è sempre stata la debolezza dell'Esecutivo in Parlamento. È da questa debolezza che è nato l'abuso dei decreti-legge. Ebbene, una volta approvata questa modifica costituzionale insieme alla riforma del Senato il Governo non avrà più alibi, perché una delle norme approvate dalla

Commissione prevede un percorso preferenziale per i disegni di legge presentati dall'Esecutivo.

C'è, infine, la questione dell'immunità, questione delicatissima in un Paese in cui una parte della magistratura è usa sconfinare in un ruolo politico che non le è costituzionalmente proprio e che ha provocato danni incalcolabili agli equilibri istituzionali, finendo per calpestare la volontà popolare. Ebbene, nonostante questo, a mio parere non è giustificabile l'estensione *tout court* dell'immunità a tutti coloro che siederanno nel nuovo Senato. È una mia posizione personale. Ritengo che un discorso diverso sia invece assicurare loro un regime di tutela dell'insindacabilità delle opinioni che esprimono come senatori - e dunque strettamente delimitata all'esercizio della funzione parlamentare - che non può però essere estesa e fatta valere anche per il loro operato di consiglieri regionali o di sindaci.

Un'ultima riflessione, signora Presidente, è rivolta ai dissidenti del mio partito: dobbiamo chiederci se a farci male è l'accordo sulle riforme con Renzi oppure l'immagine che abbiamo dato in questi mesi, di un partito dilaniato da contese interne e l'atteggiamento ondivago che abbiamo avuto proprio sulle riforme.

Noi in questo Parlamento siamo essenziali per realizzare il cambiamento, e questo non significa certo accettare supinamente tutto quello che ci viene proposto. Non lo abbiamo fatto e abbiamo ottenuto molte modifiche importanti rispetto al disegno di riforma presentato dal Governo. Ma, cari colleghi, avere mille strateghi significa non avere nessuna strategia. L'ultima cosa che possiamo permetterci in questo momento è apparire come conservatori, i difensori della casta, quelli che in realtà il Senato lo vogliono mantenere immutato. Questo davvero i nostri elettori non ce lo perdonerebbero. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, inizio con l'esprimere una profonda sensazione non dico di inadeguatezza, ma, di emozione per il ruolo che stiamo svolgendo. Partecipare a riforme strutturali, incidere in maniera importante su una Costituzione che per tanti anni abbiamo considerato l'unico riferimento non solo politico e ideale ma addirittura morale è un atto che va compiuto con la dovuta serietà e conoscendo le responsabilità che ci si assume. Questo lo voglio dire a partire dalla riforma del Senato, perché un ulteriore elemento di emozione è la sensazione, che ognuno deve avvertire, della possibilità di incorrere in errori, che è sempre giusto tenere sotto controllo.

Per questa discussione partiamo proprio dal Senato, ma la discussione, che all'esterno è stata mediaticamente immaginata e comunicata come riguardante la riforma del Senato, non è soltanto invece - insisto molto su questo elemento che considero importante - banalmente una modificazione del ruolo del Senato, ma è una riforma più strutturale e complessiva, che incide sul bicameralismo paritario, rendendolo non più tale, e quindi richiedendo una modifica delle funzioni e dei ruoli di Camera e Senato, e incide profondamente sul ruolo della stessa Camera.

Voglio partire proprio dal ruolo della Camera, per poi soffermarmi su quello del Senato, per sottolineare, in questa fase della mia riflessione, il fatto che, da anni, da quando sono impegnata in ruoli parlamentari (prima alla Camera dei deputati e, in questa legislatura, al Senato), sento discutere e partecipo appassionatamente a discussioni sulla necessità di porre fine al bicameralismo paritario. Sembrava una cosa scontata, e per noi del Gruppo del PD, per noi del PD, più in generale, erano scontate due cose: che non si potesse andare oltre con questo sistema e che la diversificazione delle funzioni avrebbe dovuto passare necessariamente per un sistema elettorale completamente diverso, perché non era ipotizzabile, ci siamo detti per anni, che con funzioni diverse Camera e Senato avessero lo stesso tipo di elezione e legittimazione. Quindi si pensava a un'elezione diretta per la Camera dei deputati e a un'elezione di secondo livello per il Senato della Repubblica.

Tutto questo può essere rimesso in discussione, ma fa parte del patrimonio politico che abbiamo coltivato per anni. È per questo che su questo punto del sistema elettorale sarei più cauta nello schierarmi nella polemica politica, perché stiamo discutendo di cose su cui siamo cresciuti e su cui abbiamo discusso per anni e che sembravano essere arrivati a un punto di definizione alto.

Voglio partire dalla Camera per dire che la Camera del futuro è profondamente diversa, anche come

sistema, non solo e non tanto per la legge elettorale, che è fuori dalla discussione odierna e sulla quale staremo molto attenti a mantenere l'impostazione maggioritaria (che del resto, con un *referendum* popolare, anche la popolazione, e non solo la politica, ha confermato) e ad apporre quelle modifiche necessarie perché non si possa più parlare di Camera dei nominati, a proposito della Camera dei deputati. Credo però che in questo momento dobbiamo discutere della riforma che abbiamo all'esame, sapendo che l'elemento del sistema maggioritario e dell'Italicum (che incombe e che, ribadisco, va modificato profondamente) sicuramente non ha aiutato la discussione, perché l'ha trascinata su un terreno che non è il proprio. La Camera del futuro infatti, è tutt'altra cosa perché risponde ai principi della governabilità non soltanto in virtù del sistema elettorale, che ancora non abbiamo votato, ma anche per elementi strutturali che invece sono passati da questa riforma.

Colleghi, per anni io stessa, nei ruoli che ho svolto soprattutto alla Camera dei deputati, ho denunciato il fenomeno dell'eccessivo ricorso ai decreti-legge (il collega Volpi conosce bene le discussioni al riguardo), il fatto che non fosse ammissibile che arrivassero decreti *omnibus* e, tanto peggio, che non fosse ammissibile che i decreti-legge, quando non erano *omnibus*, diventavano leggi che contenevano di tutto e di più. Questa discussione è durata anni nel nostro Paese, nelle istituzioni e al di fuori di esse, fino a richiedere sentenze della Corte costituzionale, messaggi anche pesanti del Capo dello Stato.

Ebbene, parliamo delle positività di questa riforma: con questa riforma si dà una risposta e anche coraggiosa. Infatti, un Governo come quello attuale, che accetta e ha previsto nel suo disegno di legge (quindi non si tratta soltanto del parere favorevole dato a tutto l'articolato e a ogni emendamento approvato in Commissione) di vincolarsi, nel senso che d'ora in poi non sarà una dichiarazione di principio, ma sarà una necessità talmente importante e imponente da incidere sulla costituzionalità delle leggi, beh è un Governo che dice una parola chiara. Dice cioè che le innovazioni lo vincolano, che si vuole autovincolare con le innovazioni e che quindi tende a una riforma anche del comportamento della politica, che si fa sempre a partire da sé.

Vorrei dire con la stessa lealtà che io sono assolutamente d'accordo con un altro elemento introdotto nel provvedimento oggi in discussione, cioè il fatto che un Governo possa chiedere che alcuni disegni di legge abbiano una via prioritaria: non tutti, ma quelli su cui pone particolare attenzione per motivi che hanno a che fare con il progetto politico che porta avanti. Perché in tutti questi anni c'è stato un eccessivo ricorso ai decreti-legge? Forse soltanto perché c'è stata un'incapacità della Camera e del Senato a lavorare celermente? No, anche per un altro motivo: perché un Governo può avere delle necessità che non necessariamente hanno le caratteristiche che servono per emanare un decreto-legge, ma che devono avere una forma di riscontro. Ebbene, nella nostra riforma, in quella che dobbiamo ancora discutere, emendare e approvare in Aula al Senato e poi alla Camera, c'è una risposta possibile.

Vorrei infatti ricordare a tutti che quanto al concetto di governabilità, che sembra oggi l'opposto della rappresentatività, bisogna prendere atto anche del fatto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale sul Porcellum, è inutile discuterne oltre, perché si tratta di un tema che ha a che fare con la Costituzione del nostro Paese. Il principio della governabilità non è solo un obiettivo politico: è un obiettivo che le istituzioni si danno a Costituzione vigente, secondo la nostra Costituzione.

Sono quindi partita da questi esempi per dire che il percorso che stiamo sostenendo anche come Gruppo del Partito Democratico trova al suo interno elementi di soddisfazione che prescindono dalla diversificazione delle funzioni tra Camera e Senato, perché dà risposte a problemi annosi, che non sono solo questi, ma che avevano bisogno di una risposta. Non si può continuare a fare questioni di principio e a prendere impegni informali sul comportamento da tenere. Quando si passa a un'altra fase in cui gli impegni si assumono con la Costituzione ma si dice che, visto che occorre governare, si vuole anche una strada prioritaria, penso che si debba avere coraggio e essere leali e trasparenti, perché queste riforme non riguardano il Governo Renzi, ma il Governo della Repubblica italiana e il futuro. Dicevo questo per spostare l'attenzione di tutti noi sul fatto che non stiamo discutendo soltanto del Senato della Repubblica.

Passando al Senato, capisco che lo sforzo maggiore su questo argomento lo faremo noi qui al Senato della Repubblica. Mi dispiace doverlo dire, ma vedo molta disattenzione all'esterno, anche tra i

colleghi della Camera, che saranno certamente molto attenti agli elementi che li riguarderanno, ma rischiano di essere invece poco attenti alla modifica del Senato della Repubblica. La stessa discussione sul numero dei deputati e il fatto che qualcuno di noi ha presentato proposte al riguardo (io per prima ho presentato un emendamento per ridurli a 500, che poi ho ritirato perché su di esso il Governo aveva espresso un parere negativo), mostra che tanti di noi avevano idee non diverse, ulteriori rispetto a quelle che sono passate in Commissione.

Ci potrebbe essere disattenzione, ma non deve esserci, perché il futuro Senato della Repubblica non riguarda i senatori che sono in carica, ma i senatori del futuro, riguarda il futuro della Repubblica. Si è allora pensato di provare a costruire un Senato che avesse una validità, obiettiva e misurabile, perché dire che in Italia bisognava mantenere il bicameralismo, in quanto presente storicamente, sarebbe stato troppo riduttivo e sconveniente. Qualche collega ha proposto anche la soppressione del Senato; poteva essere un'opzione possibile, ma non abbiamo optato per questa soluzione. Abbiamo ritenuto che fare quello che era sembrata un'opzione possibile anche nella discussione della Costituente, cioè dare valore e rappresentanza alle istanze territoriali, avesse un senso. Questo soprattutto in una logica in cui il Senato del futuro, del quale sarà positivo far parte, avrà funzioni di raccordo e non soltanto tra le Regioni e lo Stato, perché in questo raccordo dovrà essere incluso un altro elemento incombente alla Costituzione vigente. Le cose infatti cambiano, perché siamo in un'Europa che tende ad essere organismo politico e che, già prima di diventarlo, emana provvedimenti che hanno bisogno di attuazione e, prima ancora, hanno bisogno di essere codificati. Che contributo ha dato l'Italia alla codificazione e alla formulazione degli atti europei? Fino a questo momento, stando alla mia esperienza diretta, che ho raccolto e vissuto andando a Bruxelles in rappresentanza prima della Camera e, poi, del Senato, l'elemento carente, che veniva segnalato anche dai nostri Uffici presso il Parlamento europeo, è la scarsa capacità di incisione sui provvedimenti europei. Incidere, infatti, sui provvedimenti europei significa averne cognizione preventiva, essere in grado di emendarli, riformarli e, addirittura, di proporli. L'Italia di oggi è in grado di proporli. Questa funzione di raccordo è allora molto ambiziosa e colma delle lacune che oggi registriamo quando ci lamentiamo *ex post* di provvedimenti che ci sembrano inadeguati e non tengono conto della nostra realtà territoriale e della caratteristica di un sistema Paese che si sta evolvendo.

Credo, pertanto, che la sfida che stiamo raccogliendo, volta a dare un senso a questo Senato, mantenendo un bicameralismo non paritario, anche facendo crescere la possibilità del nostro bicameralismo di dare risposte che fino ad ora non ha dato, sia una sfida positiva.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Lo Moro.

LO MORO *(PD)*. Sì, Presidente, capisce che abbiamo discusso per mesi.

PRESIDENTE. Non ho stabilito io i tempi a lei attribuiti.

LO MORO *(PD)*. In conclusione, dire che il Senato rappresenta le istituzioni territoriali porta delle conseguenze. L'ipotesi del sistema elettorale - che è di competenza della legge ordinaria, bicamerale, e non stiamo discutendo di esso - che del Senato facciano parte consiglieri regionali e sindaci significa che le istituzioni territoriali più importanti del nostro Paese (le Regioni e i Comuni) manderanno i propri rappresentanti al Senato per rappresentare le istanze territoriali.

C'è una coerenza del sistema, avremo tantissime altre occasioni per discuterne, ma soprattutto, rivolgendomi ai colleghi cosiddetti dissidenti, che per me sono colleghi con cui dobbiamo discutere, non dissidenti, dico che abbiamo fatto un grande lavoro, anche faticoso, ed è giusto che venga riconosciuto. Il Governo ha lavorato con noi e voglio dare atto ai Sottosegretari presenti, ma anche al ministro Boschi, che ha lavorato con noi in maniera efficace, dando del resto parere favorevole ad emendamenti che hanno modificato anche radicalmente il testo del Governo. Questa è l'Aula. La sfida vera è che anche la Camera ritrovi la forza di non schierarsi pro o contro qualcosa, ma di modificare quello che c'è da modificare per rendere la riforma più accettabile e votabile per tutti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, penso che nessun ragionamento sulle riforme in discussione in quest'Aula possa prescindere dall'analisi, seppur breve, sul tempo in cui viviamo e mettiamo mano ad esse. È un'epoca storica segnata da una profonda sfiducia verso le istituzioni e nella quale ormai sull'intero nostro continente soffia forte, fortissimo il vento della crisi dei partiti di massa, della disaffezione verso la politica, dei vecchi e dei nuovi populismi che si sono manifestati con grande forza anche nel recente turno elettorale.

In particolare, nel nostro Paese il combinato disposto della crisi economica, da una parte, e della crisi della rappresentatività della politica, dall'altra, rischia di costituire una vera e propria miscela esplosiva, pericolosissima per le stesse forme consolidate della democrazia rappresentativa.

Questa situazione presenta a mio avviso aspetti inediti, che mai, se posso dire così, hanno visto esposta in tal modo la Repubblica. Ci sono stati infatti momenti, nella storia recente e meno recente del nostro Paese, segnati da una profonda crisi economica e sociale, ma almeno la rappresentatività della politica non era così fortemente messa in discussione, anzi, essa stessa poteva rappresentare finanche una sorta di punto di riferimento da cui ripartire, ed altri momenti, invece, in cui alla crisi della politica non corrispondeva una così profonda crisi sociale. Una crisi - vorrei ricordarlo sempre e anche in questa occasione - così duratura che ha cambiato il nostro Paese negli ultimi dieci anni forse molto di più e molto più profondamente di quanto noi stessi siamo stati in grado di percepire.

Ebbene, io credo che questo combinato disposto, la crisi sociale da una parte a quella morale dall'altra, forse il nostro Paese non l'aveva mai conosciuta in dimensioni così eclatanti. Faccio queste considerazioni, perché senza questa premessa non si coglie fino in fondo nemmeno la discussione di oggi, e non si coglie fino in fondo nemmeno il rischio generale che corriamo nel nostro Paese: il rischio che corre la democrazia. Una democrazia che peraltro, e vorrei non si dimenticasse mai, è una democrazia giovane, ancora non consolidata nei suoi elementi di fondo, a partire da quella mancata attuazione della nostra Costituzione che rimane il nervo scoperto con il quale ci confrontiamo da molti anni a questa parte.

La nostra è una democrazia che si misura ancora con un elemento di incompiutezza della partecipazione popolare ai processi decisionali e con un *deficit* ormai strutturale di interposizione dei corpi intermedi (innanzitutto i partiti politici in crisi, ma anche ad esempio il mondo sindacale), come nesso storico tra cittadini e istituzioni, fino alla messa in discussione profonda di quella che invece dovrebbe essere la tensione positiva tra rappresentanti e rappresentati.

Dobbiamo allora chiederci questo nella nostra discussione: perché è successo tutto ciò nel corso di questi anni? Perché è saltato così fortemente il nesso, il collegamento tra cittadini e istituzioni? Io credo che non ha giovato neanche un po' la tendenza delle riforme che ci sono state nel corso di questi anni (quelle che si sono fatte e quelle che sono state soltanto annunciate), perché tutte riguardano generalmente l'efficacia e la rapidità dell'azione di Governo molto di più di quanto invece non abbiano riguardato la rappresentanza.

Certamente ha inciso, dentro questa difficoltà di far vivere compiutamente la democrazia nel nostro Paese, il tentativo reiterato di riforma formale e sostanziale della Costituzione, e anche quella vera e propria involuzione democratica che ha generato alcuni fenomeni sintomatici, con i quali peraltro anche in questo Parlamento ci confrontiamo quotidianamente: l'abuso della questione di fiducia, le leggi elettorali da molto tempo ormai centrate sulla governabilità più che sulla rappresentanza, l'utilizzo eccessivo dei decreti e dei maxiemendamenti. Il vincolo assoluto di fedeltà, se posso dire così, introdotto dall'ultima legge elettorale ha fatto veramente il resto, mettendo il Parlamento, nei fatti e sostanzialmente, nell'impossibilità materiale di controbilanciare la forza e il potere dei *leader*.

In questo quadro, che dovrebbe vedere come anticorpo alla crisi il ricorso a forme di partecipazione popolare sempre più marcate e profonde, ovviamente compatibili, dal mio punto di vista, e non certo sostitutive al modello della democrazia costituzionale, si iscrive la riflessione che stiamo facendo nel corso di questi giorni.

Signora Presidente, non amo dire che siamo di fronte ad un neoautoritarismo, perché ritengo sbagliato piegare le parole alla propaganda. Ma penso - e questo invece vorrei dirlo con chiarezza - che, rispetto

a quello che serve al nostro Paese, questa riforma sia inadeguata, oltre che pasticciata peraltro in alcuni elementi di fondo, com'è stato anche riconosciuto da moltissimi osservatori esterni. Quindi, soprattutto per questa ragione essa è sbagliata, non solo perché non serve per allargare gli spazi di democrazia, per favorire cioè quei processi capaci di integrare in senso democratico la rappresentanza politica (intervenendo ad esempio su un concetto chiave come quello della cittadinanza, sempre meno identificabile solamente con la sua configurazione giuridica), ma anche perché rende meno permeabili, meno attraversabili, meno partecipabili gli spazi della democrazia, in un'epoca storica - come appunto ho cercato di dire - in cui lo sforzo avrebbe dovuto essere a mio avviso un altro. E avrebbe dovuto peraltro essere condotto non semplicemente come iniziativa esclusivamente istituzionale, ma con un supporto di discussione capace di attraversare l'intero Paese, il Paese vivo, non semplicemente le Aule parlamentari.

Signora Presidente, con il progetto contenuto nel disegno di legge di cui stiamo discutendo siamo dinanzi alla più ampia ipotesi di riforma della Costituzione repubblicana dal momento in cui essa è entrata in vigore fino ad oggi (è stato ricordato anche da chi ha parlato prima di me). Niente di paragonabile ad altre modifiche apportate in questi anni al testo costituzionale, alcune per la verità - lasciatemelo dire - davvero non troppo felici negli effetti, come quella del Titolo V della Parte II, che fu segnata dalla stessa fretta e dalla stessa ansia, anche all'epoca troppo di propaganda, che però vediamo ancora oggi, come se la storia non avesse insegnato niente. E anche altre recenti modifiche, come la riscrittura dell'articolo 81 sull'obbligo del pareggio di bilancio, determinano una ricaduta sul funzionamento del Paese non irrilevante e, soprattutto, non positiva.

Si tratta del più ampio progetto di revisione costituzionale - come dicevo - che ha come strumento un disegno di legge che procede per l'impulso decisivo del Governo, anche qui con una forzatura rispetto alle norme procedurali normali. Si tratta di una riforma - vengo adesso al merito - che introduce modifiche sostanziali nei rapporti tra le Camere, non solo perché supera il bicameralismo perfetto (su questo peraltro non siamo contrari), ma perché cambia profondamente la natura del Senato, prevedendo - come ormai sappiamo bene - un sistema elettivo di secondo livello, cosa invece sulla quale evidentemente marchiamo un dissenso profondo.

Per arrivare subito al punto, credo che qui si annidi l'aspetto di maggiore criticità, sul quale sarebbe stato più opportuno spendere più attenzione e molta meno fretta ed impegnare una più attenta riflessione rispetto a quello che ci è stato consentito. Negare questa possibilità significa tutt'altro che evitare uno spreco di tempo, una defatigante trattativa messa in opera da presunti frenatori o presunti sabotatori.

Certo, anche in questo caso, si può sempre ricorrere alla propaganda, e spesso è stato fatto nel corso di questi giorni, come se chi avanza dei dubbi, delle perplessità e dei dissensi fosse un nemico del progresso o addirittura un agente della casta impegnato a difendere chissà quale privilegio. Certo, si può fare così; è una scorciatoia molto comoda, se posso dire in questo modo. Ma non è minimamente utile al Paese, non serve a niente: è semplicemente un'operazione di propaganda. E in ogni caso, signora Presidente, glielo posso assicurare, non serve certamente a spaventare chi per una vita intera è stato abituato a sentirsi dire dal coro poco pensante del pensiero unico di essere un impedimento o un intralcio a chissà quali processi, per poi scoprire invece che le cose stavano in maniera molto diversa da come venivano spesso unanimemente rappresentate.

Abbiamo profonde riserve nel merito ed anche nel metodo con cui viene portata avanti questa riforma. Crediamo che la riscrittura di una parte fondamentale della Costituzione, che riguarda un organo rappresentativo, sia una modifica enorme, che avrebbe richiesto maggiore ponderazione, maggiore possibilità per il Parlamento di valutare le opzioni praticabili, perché si tratta di un progetto che modifica in profondità l'assetto istituzionale e che inciderà sul funzionamento della rappresentanza probabilmente addirittura per i prossimi decenni.

Dico questo perché non penso affatto che il modo migliore per affrontare la necessità, che anche noi sentiamo non più procrastinabile, di rinnovare le istituzioni sia di tirare frettolosamente una riga su quello che c'è. Anche noi pensiamo che i tempi siano maturi per il superamento del bicameralismo

perfetto. Ma siamo davvero sicuri che, sopprimendo l'elezione diretta, si sceglie il sistema migliore? Non lo crediamo affatto. E non lo crediamo soprattutto se una delle motivazioni è che in tal modo si riduce il costo di questo organo costituzionale.

Lo sappiamo bene: non sono le indennità dei senatori, e con esse anche quelle dei deputati - sulle quali peraltro siamo pronti ad intervenire in maniera molto drastica, e anche in misura superiore rispetto a quanto ci chiede il Governo - il peso maggiore per le casse dello Stato. Come risulta chiaramente peraltro dal bilancio dello Stato, il costo prevalente è rappresentato dagli immobili, dal personale, dai servizi e da tutto il resto. Per effetto delle modifiche, però, di cui noi stiamo discutendo nel corso di questi giorni, ridurremo forse in minima parte i costi, ma sicuramente ridurremo di molto la rappresentatività e il peso politico del Senato. Questo è l'opposto di una rivendicazione corporativa.

Vorremmo che si aprisse una riflessione più seria sull'effettivo ruolo di contrappeso e riequilibrio del nuovo Senato rispetto alla stessa Camera dei deputati. Al riguardo ci sentiamo davvero di condividere il giudizio espresso da molti autorevoli costituzionalisti, secondo i quali un Senato come quello previsto non potrà in alcun modo bilanciare i poteri della Camera, soprattutto se sarà il cosiddetto Italicum, con i suoi abnormi sbarramenti e le sue liste bloccate, a determinare la formazione di quest'ultima, ossia se basterà la maggioranza assoluta dei deputati ad annullare le deliberazioni prese nelle poche competenze legislative che residuano al nuovo Senato.

A noi sembra evidente che in tal modo rischia di essere vanificata qualunque idea di bilanciamento rispetto al potere legislativo pieno della Camera dei deputati. È per questo, quindi, che crediamo che questa riforma non sono non allarghi, ma restringa gli spazi di democrazia: su questo vogliamo che ci si possa confrontare in quest'Aula e soprattutto che si possa confrontare il Paese.

Il ruolo residuale del nuovo Senato appare qui in tutta evidenza e ci spinge a dire non certo per paradosso che forse sarebbe stata più saggia l'idea di provvedere alla totale abrogazione di questo ramo del Parlamento.

Ancora: come ho anticipato poc'anzi, abbiamo grandi dubbi che l'elezione indiretta possa rendere più funzionale il nuovo organo, peraltro con un sistema bloccato che aumenta enormemente il potere discrezionale dei grandi elettori. Davvero non capisco come si faccia a non vedere. Si crea così - a nostro avviso - una torsione che restringe gli spazi di democrazia e consegna la composizione di una Camera ad un circuito autoreferenziale che, in combinato disposto con un sistema elettorale come l'Italicum, blocca il circuito della rappresentanza e crea per l'appunto la famosa e tanto vituperata Camera dei nominati.

Non starò in questa sede a dire ancora altro sugli effetti della formazione dei *quorum* per l'elezione del Capo dello Stato, perché le storture che lì si determinano sono francamente così evidenti da poter evitare finanche di descriverle, e da questo punto di vista io non credo sia sufficiente a mitigarle il pur positivo subemendamento approvato nel corso dei giorni passati.

Sta qui il colpo che viene inferto alla rappresentanza democratica. Se rimarrà questo impianto senza neanche porsi il problema di temperare gli aspetti più discutibili, con l'introduzione e il rafforzamento di forme di democrazia diretta e di partecipazione democratica, diventerà più difficile per i cittadini far sentire la loro voce. Abbiamo abbassato la soglia del *quorum* per il *referendum*, ma si alza il numero di firme da raggiungere per poterlo presentare. E lo stesso accade anche per le leggi di iniziativa popolare: da 50.000 si passa a 250.000.

In sostanza, ci sembra che il complesso delle riforme istituzionali configuri un ridimensionamento e non un allargamento degli spazi di agibilità, e lo diciamo - e insisto su questo terreno - senza il timore di incorrere nelle repliche troppo spesso astiose che raggiungono regolarmente chi si permette appunto di avanzare dei dubbi. Lo diciamo perché abbiamo a cuore il tema delle riforme e perché siamo lontani anni luce da qualunque elemento di autoconservazione, di più: come ho già detto in apertura, siamo del tutto consapevoli della crisi che attraversa la democrazia rappresentativa.

Se mi consente, signora Presidente, lo avevamo compreso già da qualche anno. Già nel 2000, quando si organizzava a Porto Alegre il primo *forum* mondiale sulla democrazia e sulla partecipazione, noi

eravamo presenti, ma all'epoca il pensiero unico probabilmente nemmeno sapeva di cosa si stava parlando.

Assistiamo, me lo lasci dire signora Presidente, con un certo sgomento alla domanda incessante di semplificazione, di rapidità, alle procedure trattate come impicci e come cavilli, alle obiezioni ridotte a fastidioso rumore di fondo.

Tutto questo non va bene, ma non perché non vada bene a noi, ma perché non può funzionare così una democrazia che può e deve autoriformarsi. Noi pensiamo che sia necessaria, molto necessaria, l'autoriforma della politica e delle istituzioni, ma altra cosa è quando agli organismi elettivi si chiede la pura e semplice ratifica di quanto deciso dal Governo, quando la rapidità cioè presuppone l'abbattimento dei contrappesi per fare spazio al mito di una democrazia decidente, quando si vuole cioè che le decisioni viaggino sul filo diretto che collega il *leader* ai cittadini.

Questa impostazione è pericolosa e ci porta diritti diritti a quella particolare evoluzione delle democrazie occidentali che moltissimi studiosi hanno chiamato con un nome che la dice lunga: democrazia del pubblico. Penso che dobbiamo essere radicalmente avversari rispetto a questa torsione che può attraversare anche la democrazia del nostro Paese.

Certo, la crisi della democrazia rappresentativa è il grande problema politico del nostro tempo, su questo occorre riflettere e costruire adeguate contromisure. Le misure impopolari richieste dagli organismi internazionali per fronteggiare gli effetti della crisi economica sembrano invece aver accelerato la crisi stessa, chiamando in causa, più che l'efficacia delle decisioni degli Esecutivi, ancora una volta la velocità con cui vengono adottate e la capacità di aggirare i corpi intermedi della società. Anche questo ci sembra molto pericoloso, non proprio un contributo alla qualità della democrazia.

Ci sembra che questa crisi evidenziata dal successo dei movimenti populisti che si propongono lo svuotamento, il superamento, finanche la distruzione di tutte le forme di politica organizzata, sia diventata però una sorta di eccezione permanente, un'occasione non per allargare la partecipazione e gli strumenti di controllo dei governati sui governanti, ma per scardinare gli equilibri e i contrappesi necessari ad una democrazia pluralista.

Si pensa che la cura sia aumentare il potere conferito ad un solo organo legislativo e, da qui, alla sua parte vincente o addirittura al suo *leader*, per assicurare magari a quel *leader* che, una volta conquistato il posto di potere, il posto di comando, poi sarà il solo a poterlo esercitare.

Noi non pensiamo che questo sia il modo di porre rimedio alla crisi della rappresentanza: pensiamo invece che in questo modo si imbocca una scorciatoia che porta poco lontano.

Sarà pure vero che forse non è questo il caso, ma succede, signora Presidente, che a volte quando si imbocca una strada sia la strada stessa a guidarci e non noi a decidere dove andare.

Ecco, noi non vorremmo che con questa riforma avessimo fatto imboccare alla nostra democrazia una strada non soltanto pericolosa, ma anche senza uscita. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bulgarelli e Bencini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, Governo, vorrei fare una breve introduzione, visto che sono il primo del mio Gruppo a parlare. Mi sembra corretto chiarire inizialmente un punto molto importante, un punto che viene costantemente mistificato dal Governo e dalla stampa.

Oggi iniziamo una discussione tra parlamentari eletti dal popolo sovrano che si confronteranno su una riforma che arriva al cuore del nostro sistema democratico e che incide profondamente sulla sua architettura istituzionale.

Il ministro Boschi non ha perso l'occasione di rimarcare che il Movimento 5 Stelle in queste ore farà ostruzionismo per bloccare il Paese. Non è così. Siamo qua a discutere, a confrontarci e a cercare di persuadere questa Assemblea, discutendo con gli altri colleghi, a non votare la riforma di questo Senato così come il Ministro e il Governo l'hanno pensata e imposta, prima in Commissione e poi in Aula.

Che questa manciata di alcune ore che mancano al voto sulla scelta tra cancellare un Senato elettivo,

espressione diretta del popolo, in un lavoretto *part time* per cento nominati, che questo breve tempo venga definito «ostruzionismo» è il segno del poco rispetto che questo Governo ha per la pratica democratica e di come il Parlamento non abbia più alcun ruolo, non abbia più alcun peso, in questa «Italia che cambia verso» da voi immaginata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mentre i miei colleghi si addentreranno nella disamina delle norme e nello svelamento della perdita di potere del cittadino che nasconde questa riforma, io mi concentrerò sul disegno generale e incomincerò, proprio per non perdere questo prezioso tempo a disposizione, dall'indicare subito il punto di arrivo a cui tende questa riforma e soprattutto i metodi inappropriati, antidemocratici e autoritari con cui si sta perseguendo l'obiettivo del superamento del bicameralismo perfetto.

L'obiettivo è concentrare il potere nelle mani del Governo e, in particolare, nelle mani di un solo uomo. Il nostro agire quindi non è - come sentiamo ripetere ossessivamente - mirato a fermare il Paese, ma a garantire che qualsiasi riforma dello Stato, qualsiasi modifica profonda della nostra Carta costituzionale sia frutto di una riflessione condivisa da tutti, maggioranza e opposizione. Il nostro obiettivo è evitare che il popolo sia privato della sovranità, garantendo l'eleggibilità dei parlamentari, la loro diretta rappresentanza e, soprattutto, garantendo un sistema in cui i poteri (e questo è molto importante) siano in equilibrio.

L'equilibrio dei poteri è il principio fondante di qualsiasi sistema democratico e parlamentare ed è quello che verrà a mancare con questa riforma, anche grazie all'accoppiata con la legge elettorale, l'Italicum (se sarà votata, anche quella).

Renzi punta ad avere tutto e in modo autoritario agisce per perseguire un obiettivo autoritario. In questo è coerente, per carità, organico nei metodi e negli obiettivi. Con questa riforma avrà la possibilità di decidere tutto il Presidente del Consiglio: il suo Governo e la sua maggioranza decideranno le leggi, il Presidente della Repubblica, il CSM. Saremo molto, molto lontani dalla distinzione dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario autonomi e indipendenti, come vorrebbe la nostra Carta costituzionale.

Qui si parla di vivisezionare la Costituzione e sostituirne degli organi con un'operazione a cuore aperto. Il risultato sarà una «Costituzione Frankestein», o meglio ancora una Costituzione da «Isola del dottor Moreau», senza alcun rispetto per l'armonia giuridica e l'organicità dei principi contenuti nella nostra Carta. Non esistono sistemi perfetti, ma tutti, dico tutti, hanno dei sistemi di controbilanciamento dei poteri.

Immaginate poi quanto efficiente e produttivo possa essere il lavoro di un consigliere regionale o di un sindaco, che per due o tre giorni sta in consiglio e per due o tre giorni viene a Roma. È incredibile pensare che possa lavorare in modo proficuo. Pensate che la sua permanenza in Senato sarà legata alle elezioni amministrative, per cui qui dentro, in quest'Aula, cambieranno le maggioranze, cambieranno i numeri, cambieranno gli equilibri in Commissione. Saranno tantissimi i provvedimenti che si fermeranno e poi ripartiranno, e le discussioni a singhiozzo. Come è possibile immaginare un Senato fatto da cento nominati che legiferano in questo modo? È vero che continuate a ripetere che il sistema bicamerale è ridondante, ma vi pare questa una soluzione efficiente?

Da tempo questo Parlamento viene inibito nella sua importantissima funzione legislativa. Non è un problema solo odierno, anzi stanca ricordare quante volte c'è stato l'abuso della decretazione, quante volte il Governo fa le leggi al posto del Parlamento e poi ci mette pure la fiducia sopra; e così, addio confronti, addio possibilità di emendare e votare, il sistema democratico di discussione viene aggirato. Per carità, non è solo Renzi ad averlo fatto: c'è una lunga tradizione della decretazione d'urgenza, di decreti polpettoni con tutto dentro, dell'abuso di fiducie; ma stavolta Renzi vuole andare oltre, volare alto veramente, superare questo sistema autoritario imperfetto e renderlo autoritario e perfetto, efficiente.

Gli italiani non se ne sono neanche accorti, perché - bisogna riconoscerlo - un eccellente lavoro di disinformazione è stato fatto dai TG di regime. Per esempio, sulla RAI (che, peraltro, vi ricordo, entro ottobre Renzi riformerà completamente, e anche qui ci sarà da fare una seria riflessione e impedire che il servizio pubblico diventi il servizio privato di Renzi) tutti i telegiornali ci rassicurano sulle capacità

del Presidente del Consiglio e spacciano la menzogna secondo cui senza questa riforma il Paese resterebbe bloccato. Moltissimi cittadini, assuefatti al bieco linguaggio, da questi mantra, da questa televendita che negli ultimi vent'anni ci ha davvero obnubilato, dalle chiacchiere, stremati dalla crisi, alla fine gli credono ancora.

Ma come? Se era questo che bloccava il Paese, se era la mancanza di questa riforma vitale, perché molti vostri colleghi di partito non hanno votato convintamente la riforma del 2006? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Perché anche i cittadini hanno votato contro la fine del bicameralismo perfetto, bocciando quella riforma? Si è cambiato idea.

D'altra parte, i *media* vengono anche usati efficacemente contro chi si oppone. Per esempio, ci sarebbe da divertirsi a sentire gli aggettivi ed i giudizi offensivi dispensati a destra e a manca dal Presidente del Consiglio, amplificati dalla TV e dai giornali, se non fosse che la situazione è veramente grave e che c'è in ballo il futuro del Paese. Ci avvilisce sentire emeriti costituzionalisti definiti da Renzi, attraverso i *media*, professoroni e parrucconi, così come dare del gufo a chi pone un dubbio. Se si fa una domanda scomoda, si finisce tra quelli che remano contro e si viene definiti un frenatore, signori, frenatore. Ma che brutto italiano: un disfattista o - peggio - un rosicone. Ripeto: un rosicone. Ma come pensa il nostro Presidente del Consiglio? È così che ragiona? È inquietante. Renzi è molto bravo ad affibbiare l'aggettivo giusto, almeno quando si esprime in italiano, e poi a farlo ripetere da tutti fino allo sfinimento. Ma questo non è fare politica; almeno non è quello che abbiamo imparato e che avremmo dovuto aver ereditato dai Padri costituenti.

A tal proposito, non stride alle vostre orecchie questo linguaggio? Parole come parruccone, frenatore, le avreste sentite proferire da Piero Calamandrei, Vittorio Foa, Einaudi e Togliatti? Penso proprio di no. Quanto siamo lontani da allora? Che distanza siderale c'è tra gli annunci e gli *slogan* di Renzi oggi e le parole ed i pensieri di chi ha lottato, sofferto ed è morto immaginando un'Italia libera e repubblicana? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Ciò viene ricordato su quella targa sopra la sua testa, Presidente.

Si tratta di chi ha pesato, ponderato e valutato singolarmente ogni singola parola della nostra Carta costituzionale e che, se adesso fosse vivo, se la vedrebbe corretta con la penna rossa e riscritta in una colonnina al lato, come sul foglio che mostrò infarcita di obbrobri, quali l'eliminazione del principio di eleggibilità dei senatori, della loro rappresentatività e del bilanciamento dei poteri. Che modi sono di sostituire i senatori in Commissione che non stanno alle regole e spostarli? Non stiamo parlando di dissenso su una legge ordinaria, ma di una legge costituzionale. È possibile che sentano in pochi questa indignazione, che si replichi superficialmente, che il PD abbia fatto una *convention* con 30 giuristi e, che nessuno abbia detto qualcosa contro questa riforma?

Questo è il frutto dell'analisi; queste sono le dichiarazioni del ministro Boschi a «Il Fatto Quotidiano». Non avevano niente in contrario: ha detto al giornalista. Tutto qui: fine dei dubbi, fine delle domande, fine delle discussioni, fine di ogni ragionamento. Esiste un Parlamento con delle opposizioni, che non sono solo di Berlusconi, ma che siedono in Parlamento: il Movimento 5 Stelle, SEL e la Lega Nord. Ci sono anche opposizioni interne a Forza Italia, al Nuovo Centrodestra ed al PD. Chiedono delle cose semplici e democratiche, in linea con lo spirito costituzionale. Sono state zittite. In un dibattito democratico sull'anima e sui princìpi cardine del nostro sistema, le regole vanno scritte in modo condiviso. La spocchia e l'arroganza non sono qualità che si addicono al *premier* di una Repubblica. No, si addicono e si ravvisano di più nei dittatori.

Questo Parlamento, quando vuole, sa lavorare, sia in Commissione sia in Aula. Il problema non sono una o due Camere: due Camere che lavorano contemporaneamente su disegni di legge diversi producono il doppio. Si tende a dimenticare ciò. Non solo: una multipla lettura può magari non essere il processo più rapido, ma la democrazia ha i suoi tempi; tuttavia permette anche ai cittadini, alle associazioni, ai comitati ed alla società tutta di partecipare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Si sentono i commenti, si fanno le audizioni in Commissione e si correggono i disegni di legge. Questa non è una perdita di tempo, soprattutto se le forze politiche coinvolte, prima ancora che interessi lobbistici, hanno a cuore il destino del Paese e lavorano con responsabilità, coinvolgendo i cittadini in modo

trasparente. Tutto questo non significa perdere tempo. Sembra ridondante, ma è il caso di ripeterlo.

Molte volte è successo in Commissione che questo lavoro abbia portato buoni frutti. L'ultimo caso, che ricordiamo, si è verificato in Aula e riguardava un disegno di legge di iniziativa parlamentare: il disegno di legge per la cooperazione internazionale. In Commissione affari esteri e in Aula ci facevamo i complimenti a vicenda: che bravi e che senso di responsabilità abbiamo avuto. Non fate ostruzionismo, ci chiedeva il PD. Non l'abbiamo fatto: abbiamo collaborato, sono passati numerosi emendamenti e tutto è andato come previsto. Dopo 27 anni di insuccessi, finalmente c'è una legge sulla cooperazione.

Quindi, il Parlamento può funzionare? Persino il bicameralismo perfetto può essere efficiente. Potrei fare altri esempi ma non voglio distrarvi. A che serve l'abolizione e la trasformazione del Senato? A risparmiare? Ma resta tutto in piedi: palazzo e dipendenti. Vi siete opposti agli emendamenti per la riduzione delle indennità. Ma di cosa stiamo parlando? Basterebbe dimezzarsi gli stipendi e, senza neanche ridurre il numero dei parlamentari, si risparmierebbe. E così per i rimborsi! Si può fare subito. Si, lo so: Siamo ripetitivi e ve lo diciamo sempre. Ma non lo fate mai!

Non reggono le argomentazioni per cui saremmo tra gli unici a avere il bicameralismo e quindi è meglio cambiare. Ma come può in questo complesso contesto, l'unicità essere un criterio negativo di valutazione? Anche il confronto con i sistemi costituzionali degli altri Paesi europei, così come lo argomentate spesso in televisione, rispondendo alle domande entusiastiche di certa stampa, è molto superficiale. È improprio un confronto sul funzionamento del Senato tra sistemi profondamente diversi. Inutile dire che non si può paragonare il Senato in una Repubblica parlamentare a quello di una monarchica come la Spagna o federale come la Germania, anche perché le nostre Regioni sono ben diverse dai *Länder* o presidenziale come la Francia.

Se si vuole fare un paragone su bicameralismo, perfetto o non, si deve tenere conto dei contesti istituzionali, politici, culturali, economici e sociali dei vari Paesi.

Ecco una superficialità che lascia trasparire - permettetemi il termine - l'arroganza che manifesta il Governo e la sua maggioranza, almeno la parte rimasta fedelissima.

Questo Parlamento riesce a lavorare veramente con lo spirito e i metodi giusti solo quando non ci sono pressanti interessi di *lobby*, di gruppi di potere o singoli potenti. Questo dimostra che il problema non sta qui, in queste Aule, ma in chi le occupa e negli interessi di cui è portatore. Quando si vuole ragionare insieme nell'interesse del popolo italiano, si riescono a trovare dei compromessi anche tra maggioranza e opposizione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma il confronto parlamentare e le decisioni prese diventano vane, quando Renzi si incontra in privato con Berlusconi, quando ci si incontra nelle segreterie e nei sottoscala delle sedi di partito, quando Renzi prende accordi segreti, stipula patti nell'interesse personalistico dell'*ex* Cavaliere e delle cordate familistiche e oligarchiche intrecciate da anni e consolidate alla luce delle larghe intese: in segreto, tra l'altro, senza *streaming*. E poi ci prendete in giro per lo *streaming*, quando nessuno sa cosa si sono detti.

E, da una parte, ancora sentiamo dal Presidente del Consiglio sostenere che gli errori fatti, per esempio, sul disegno di legge sulle responsabilità civili dei magistrati si possono correggere in una Camera o nell'altra. Meno male, quindi, che c'è questo bicameralismo perfetto, perché è successo anche altre volte che emendamenti scandalosi siano stati votati e poi corretti.

Dall'altra parte, quando a voler correggere qualcosa non è Renzi ma sono le forze d'opposizione o di chi non è allineato col pensiero unico del fare, ecco comparire fiducie e ghigliottine ne abbiamo contate 7 al Senato e 14 alla Camera dall'inizio dell'anno. È per questo che Renzi ritiene prioritario prima ancora che votare provvedimenti per il lavoro, o pagare i debiti della pubblica amministrazione che ancora non sono stati pagati completamente, o pensare a chi non ha uno stipendio o una casa, portare a casa in tutta fretta questa riforma: perché per lui è fondamentale assicurarsi la fine dell'opposizione democratica e del dissenso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Così sarà libero di esercitare da solo il potere e tutti voi, e tutti noi, saremo in condizione di non

turbarne il pieno e definitivo esercizio. In questo scenario quale sarà il vostro e il nostro posto? Quale sarà il vostro potere di rappresentare i cittadini e gli interessi degli elettori? Visto che il potere in mano a Renzi si consoliderà oltre misura e Berlusconi sta pensando solo al suo salvacondotto, siete certi di non precipitare dal carro del vincitore? Forse non succederà oggi, forse non domani ma per quanto può durare? Se oggi non gli date un segnale forte e inequivocabile, sarete completamente al suo servizio.

O volete finire come il ministro Poletti che, in un articolo comparso qualche giorno fa, ha raccontato che con Renzi, quando lo coglie distratto in riunione, è meglio giustificarsi dicendo che stava dormendo, piuttosto che dire che stava pensando?

È questa la fine che faremo: chi pagherà il prezzo più alto di questa riforma non sarà la casta, ma come sempre i cittadini, che si vedranno tolti il voto e la possibilità di scegliersi rappresentanti diretti.

Desidero muovere un'ultima considerazione molto importante rivolta soprattutto agli Italiani ed ai cittadini che ci ascoltano da fuori: se Renzi, nel nome dell'efficienza, spianerà il dibattito democratico di questo sistema parlamentare e cancellerà ogni possibilità per l'opposizione di incidere realmente nella vita politica, cosa può significare? La risposta è che, se lo fa, è perché conta di non andare mai più all'opposizione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Qualsiasi maggioranza, infatti, sa che, prima o poi, potrebbe toccare a lei di andare all'opposizione e ne avrà rispetto, nella misura in cui sa che in un sistema democratico vi è alternanza. Signori, quest'alternanza è finita o sul limite della fine: la democrazia è veramente in serio pericolo e, oggi più che mai, gli interessi dei cittadini sono a rischio. Se passa questa riforma non avremo meno casta, signori, ma ne avremo di più, ancora più casta nominata, ancora più lontana dagli occhi e dalle orecchie degli elettori, nonché dai princípi sanciti nella nostra Carta costituzionale: ora tocca a voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

*CASSON *(PD)*. Signora Presidente, nella disamina di questo disegno di legge costituzionale, voglio partire da alcune osservazioni che sono state formulate stamattina dai due relatori intervenuti e, in particolare, desidero dare atto dell'inizio di un lavoro egregio che è stato fatto all'interno di questo Senato - soprattutto in Commissione affari costituzionali - per porre rimedio ad un'impostazione del disegno di legge che creava diverse difficoltà e notevoli problemi, soprattutto da un punto di vista giuridico-costituzionale.

Come ho avuto modo di dire anche in Commissione affari costituzionali, il disegno di legge costituzionale in esame, a mio parere, si presenta in maniera addirittura sgrammaticata dal punto di vista costituzionale. Il testo, fortunatamente, è stato anche corretto - e in parte tale correzione è stata iniziata all'interno delle Commissioni - tant'è vero che, quando i due relatori hanno presentato i loro emendamenti per così dire "unificati", già in quella sede abbiamo visto che il testo originario era stato profondamente trasformato.

Desidero infatti ricordare rapidamente un paio di numeri: sostanzialmente, su 31 articoli di cui era formato il testo del disegno di legge costituzionale - eccetto gli ultimi che avevano a che fare con norme e disposizioni transitorie e finali - otto venivano sostituiti integralmente e di uno si chiedeva la soppressione, mentre vi erano poi consistenti soppressioni di vari commi di altri articoli. Già questo, quindi, dava atto di una mancata accettazione da parte dei due relatori e della Commissione di un testo che, lo ribadisco, era costituzionalmente sgrammaticato.

A seguito dell'ulteriore lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali, quindi, ci troviamo di fronte ad un testo diverso ed altro rispetto a quello inizialmente presentato dal Governo, il quale, come abbiamo avuto modo di vedere, lo aveva già cambiato almeno un paio di volte in alcune delle sue impostazioni iniziali. La settimana scorsa, in una sala di questo Senato è stato organizzato un convegno-dibattito con costituzionalisti di alto livello in materia di riforma costituzionale, che è stato intitolato «Democrazia costituzionale ed equilibrio dei poteri. Le aporie della riforma costituzionale».

Ora, più che al significato originario del concetto di aporia, vorrei riferirmi al concetto di aporia in senso socratico, adeguandolo al caso: più che parlare di un passaggio impraticabile o di una strada ormai senza via di uscita, preferisco cioè attenermi all'accezione socratica di aporia e quindi parlare di

una fase della maieutica socratica volta alla liberazione dal falso sapere, liberazione dalla convinzione di avere delle verità certe. Ecco, a mio modo di vedere, lo sbaglio d'origine da cui partiva questo disegno di legge costituzionale consisteva nella pretesa di possedere la verità assoluta ed indiscutibile, che non poteva essere toccata, e criminalizzava chiunque si permettesse - soprattutto all'interno della maggioranza governativa - di esprimere valutazioni ed osservazioni giuridiche, politiche e costituzionali in dissenso.

È appunto questo il motivo per cui, non condividendo neanche questa forma di aggressione, abbiamo presentato come gruppo di senatori del Partito Democratico, in Commissione (e lo faremo anche in Aula entro la scadenza prevista per domani) una serie di emendamenti che riteniamo qualificanti proprio per superare queste aporie. Detto questo, ci tengo subito a precisare in maniera chiara, e per evitare polemiche che sono già state avanzate e formulate, che noi non siamo assolutamente contrari a questa riforma costituzionale così come non siamo contrari alle riforme costituzionali, perché ci sono alcuni punti - che voglio ricordare - sui quali siamo d'accordo. Ad esempio, il tema fondamentale del superamento del bicameralismo prefetto, o paritario che dir si voglia, ci vede assolutamente consenzienti: se ne parla da decenni; è un tema che va certamente affrontato e superato anche nell'ottica giuridico-costituzionale che si comincia a prospettare in quest'Aula. Allo stesso modo, siamo assolutamente d'accordo su un altro punto fondamentale, che è quello del taglio, per così dire, del numero dei parlamentari e conseguentemente delle spese. Addirittura, aggiungerei che su questo punto noi siamo stati anche ben più radicali, nel senso che, ad esempio, abbiamo propugnato fin dal primo momento una riduzione a 100 del numero dei senatori - quindi, ben venga questa indicazione anche nel testo del Governo e della Commissione - ma contemporaneamente il dimezzamento del numero dei deputati, che a nostro modo di vedere dovrebbero passare da 630 a 315. D'altra parte, ci sono altri emendamenti intermedi che propongono una riduzione del numero dei deputati (alcuni parlano di 500, altri 470): vedremo, durante la discussione in quest'Aula, su quale numero attestarci e quindi come votare.

Un altro punto importante che condividiamo assolutamente è il fatto che il rapporto di fiducia con il Governo debba essere con una sola Camera, nel caso di specie con la Camera dei deputati. Quindi, questi punti certamente importanti sono condivisi. Aggiungo subito che ci sono punti altrettanto importanti che a nostro modo di vedere non sono condivisibili e su questi proponiamo delle modifiche. Uno dei punti fondamentali che non ci trova d'accordo è quello noto della elettività del Senato. Su questo siamo convinti anche perché noi, ma credo in quest'Aula praticamente tutti, compreso il senatore Calderoli, come ci diceva questa mattina, per anni abbiamo combattuto quella famigerata legge definita Porcellum; ebbene, dopo che per tanti anni abbiamo detto che non è più accettabile che i cittadini non possano votare i propri rappresentanti, ora dal Governo ci viene riproposto un testo per cui il Senato continuerebbe a non essere votato dai cittadini. Sarebbero infatti votazioni di secondo livello, addirittura di terzo, e i senatori - come sappiamo benissimo nella pratica politica succederebbe - sarebbero nominati dai partiti e non dai cittadini, cosa che assolutamente non vogliamo. Vogliamo quindi un Senato elettivo secondo le indicazioni che formuliamo.

Un altro punto fondamentale che riteniamo debba essere rivisto in profondità è quello delle funzioni da dare a questo Senato. Guardate, colleghi, è vero che anche su questo fronte il Governo ha un po' aperto le maglie, la griglia che aveva formulato all'inizio, così come ha fatto la Commissione, aggiungendo alle competenze in materia legislativa paritaria anche altre leggi oltre a quelle costituzionali, però ci sono punti che rimangono ancora fuori e sono determinanti per la valutazione dello stato di una democrazia. Noi riteniamo, ad esempio, che quando si interviene su questioni attinenti alla libertà personale o a quella religiosa, quando si interviene sugli organismi di garanzia, come la Corte costituzionale, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio superiore della magistratura, ovvero tutto ciò che ha a che fare con le garanzie per i cittadini debba essere approvato, valutato, discusso e votato da entrambe le Camere. Da due Camere perché, come abbiamo visto negli ultimi anni, la presenza di una Camera rispetto all'altra ha determinato spesso la correzione di leggi uscite malamente, qualche volta, diciamolo pure, fatte con i piedi, e in qualche caso leggi che sono state

considerate anche delle provocazioni.

Poi, in questa impostazione si è a un certo punto inserita anche la questione della cosiddetta immunità parlamentare. Il nostro piccolo gruppo di senatori del PD ritiene che debba essere mantenuta soltanto la garanzia di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e cioè l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi durante il mandato parlamentare. Riteniamo che l'immunità parlamentare di cui al secondo e terzo comma sia ormai completamente fuori dalla storia, un retaggio medievale che aveva un senso certamente nel 1200, quando è stata introdotta data la presenza di regimi feudali, imperatori, papi che avevano il potere temporale e vassalli di vario genere. Allora serviva che per i rappresentati del popolo ci fosse una garanzia nei confronti dei soprusi e delle limitazioni di libertà dei rappresentanti del popolo stesso. Adesso, dopo l'abrogazione dello Statuto albertino e la caduta del regime fascista, non ha più senso. Lo diremo meglio quando presenteremo nel dettaglio i nostri emendamenti. Nel 1948, quando entrò in vigore la nostra Costituzione, questa immunità aveva ancora un senso perché uscivamo da un'epoca storica particolare, perché la magistratura nel 1948 era ancora pesantemente e culturalmente fascista e perché nel 1948 avevamo un sistema processuale che non dava nessuna garanzia perché qualsiasi pubblico ministero poteva emettere un ordine di cattura, scrivendo come motivazione: sussistono sufficienti indizi come in atti, e catturare chiunque. Oggi non funziona più così. Ora abbiamo una formazione culturale e sociale diversa della magistratura, abbiamo un processo completamente diverso e dei sistemi di garanzia (il gip, il tribunale di riesame, la Corte di cassazione), che sono certamente dei sistemi di garanzia endoprocessuali che funzionano.

PRESIDENTE. Senatore Casson, concluda per favore.

CASSON *(PD)*. Presidente, ho venti minuti.

PRESIDENTE. A noi risultano dieci minuti.

CASSON *(PD)*. Da Regolamento ho diritto a venti minuti e mi appello al Regolamento.

PRESIDENTE. Il Gruppo ha fatto questa definizione. Li sottrarremo agli altri.

FERRARA Mario *(GAL)*. Non c'è contingentamento.

PRESIDENTE. Ho detto di proseguire.

CASSON *(PD)*. Sull'immunità comunque presenteremo e illustreremo alcuni emendamenti.

Ci sono alcuni punti che rapidamente voglio ricordare per ovvi motivi. Prima parlavo di aporie. Adesso voglio accennare ad alcune piccole falsità o mezze verità che vengono dette su questa materia attaccando chi non condivide l'impostazione che ha dato il Governo sui punti che ho ricordato poco fa. Ci viene detto che si tratterebbe di una richiesta che proviene dall'Europa. Chissà perché: a livello europeo non ho mai sentito nessuno chiederci della riforma del Senato. In Europa non sanno neanche quante Camere abbiamo e quali sono le competenze del Senato. All'Europa interessano altre riforme, quelle dell'economia, del lavoro, della finanza e del bilancio. *(Applausi dal Gruppo M5Se del senatore Scavone)*. Sono quelle le riforme sulle quali bisogna intervenire e non raccontiamo queste falsità a questo proposito. Non ammantiamoci nemmeno di una sorta di aureola di santità citando i lavori della nostra Assemblea costituente. È vero che durante la nostra Assemblea costituente si è parlato di bicameralismo, di forme di Senato diverso, ma se andiamo a leggere gli atti ci rendiamo conto che tutti, sia quelli a favore che quelli contrari al bicameralismo, parlavano della rappresentatività come della chiave necessaria per la costruzione di istituzioni forti e durature perché per tutti nelle Assemblee rappresentative risiedeva la volontà del popolo sovrano. Attraverso la prospettazione della nuova legge elettorale denominata Italicum in maniera nefasta, oltre che di questa riforma costituzionale rischiamo di arrivare ad una limitazione degli istituti di democrazia nel nostro Paese.

Ricordo però anche un altro dato: si dice che questa riforma ci aiuterebbe a superare i ritardi, i costi della politica e così via. Basterebbe in senso contrario pensare - anche questi sono dati che in sintesi ho già richiamato prima - a come la riduzione del numero dei deputati coprirebbe ampiamente i costi presunti di questa riforma costituzionale del Senato, così come viene impostata.

Un altro dato che viene evidenziato dai presentatori della riforma è quello che fa riferimento agli altri Stati europei, per cui si dice che questo sistema quasi non si allineerebbe a quegli esempi; è invece

esattamente il contrario.

Se si considera innanzitutto il modello tedesco, ad esempio, bisogna tener conto del fatto che nel *Bundesrat* siedono i rappresentanti degli Esecutivi dei *Länder* che votano in blocco per il *Land* di appartenenza.

Non è vero neanche che questo nuovo sistema sarebbe simile a quello francese. Va ricordato che la Francia ultimamente ha preso esattamente la strada opposta, imponendo un'incompatibilità tra il ruolo di rappresentante nazionale e quello di rappresentante territoriale. Non va dimenticato, tra l'altro, che proprio l'esempio francese è stato deleterio: quasi in linea o comunque similmente a quello che accade in Italia, quella scelta ha determinato infatti guasti nella gestione trasparente e pulita della politica a livello locale ed è proprio per questo che quel modello va superato.

Signora Presidente, avviandomi alla conclusione, voglio ricordare che purtroppo, come accennavo anche all'inizio del mio intervento, su quella che era la posizione di un piccolo gruppo di senatori del Partito Democratico c'è stata una disinformazione e una censura pesante, censura che assolutamente non accettiamo, perché siamo pienamente consapevoli e convinti del nostro ruolo garantito della Carta costituzionale, in particolare, ma non solo, dall'articolo 67 della Costituzione. Nessuno di noi, infatti, è animato da chissà quale volontà antigovernativa, tanto meno da volontà distruttive nei confronti del progetto del Governo.

Siamo consapevoli dell'importanza di questo momento storico, di questa riforma, che vogliamo proporre e portare avanti con dei correttivi profondi - come abbiamo proposto e come riproporremo nei nostri emendamenti - perché la Costituzione repubblicana è destinata a durare nei decenni: durerà certamente più di me, più di questo Senato e di questa maggioranza e durerà certamente più di questo Governo. È questa l'ottica nella quale ci dobbiamo muovere ed è in quest'ottica di consapevolezza istituzionale, che è anche sociale, politica ed etica, che noi ci muoveremo, perché siamo convinti che sia necessario trovare un equilibrio istituzionale per salvaguardare e garantire i pilastri della nostra democrazia, non già nell'immediato e per i prossimi tre o quattro anni, ma nei decenni a venire. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, PI, Misto-ILC e Misto-SEL e del senatore Ferrara. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, consentitemi di ringraziare innanzitutto il collega Casson per quanto ha appena detto, perché abbiamo capito che non era stato lui a chiedere dieci minuti, ma che gli erano stati limitatamente assegnati.

Non stiamo parlando della conversione di un decreto-legge, ma di riforme costituzionali. Questo mi porta ad andare indietro con la memoria a quando i lavori hanno preso avvio in Commissione affari costituzionali al Senato. Abbiamo subito assistito a qualcosa agli antipodi della democrazia: alla compressione del diritto di opinione dei senatori, che sono stati sostituiti e, a seguire, alla gragnuola di parole fuori posto che sono state riservate loro sulla stampa.

Sappiamo bene qual è il livello di compressione della volontà e che quello che stiamo facendo qui sfugge alla coscienza dei cittadini. Questa è l'altra distorsione che stiamo vivendo.

Anni addietro semplicemente per modificare un comma della Costituzione avremmo letto sui giornali intere "lenzuolate" di accademici, piuttosto che di opinionisti, pronti a dare i loro suggerimenti o le loro indicazioni su come modificare la Costituzione per il bene del popolo.

In queste settimane abbiamo visto in prima pagina la partita di calcio e tutti gli eventi più futili messi prima delle riforme costituzionali. Addirittura, domenica, come ciascuno di voi avrà potuto verificare, mi è capitato di trovare in quinta, sesta, settima pagina e su qualche giornale neppure quelle, una traccia della riforma costituzionale in corso. Non si tratta della riforma dell'elezione del Senato, ma di un titolo intero della Costituzione. Questo è un altro punto che è stato travisato, e alla gente viene fatto credere che il giorno dopo l'approvazione di questa riforma del Senato l'economia ripartirà, e non ci saranno più problemi di lavoro o di *spread*, parola di cui ci siamo dimenticati. Nei mesi e negli anni passati abbiamo visto Governi interi cadere sotto i colpi dello *spread*; adesso è magicamente tutto scomparso. Ogni tanto però qualche Ministro appare sulla stampa dicendo che dobbiamo fare

velocemente le riforme perché ce lo chiede l'Europa. Ma cosa è questa Europa che ci chiede le riforme o ci obbliga addirittura a rivedere i nostri organi costituzionali? In tempi addietro, senza andare dietro a quella targa ottocentesca, uno Stato che si fosse reso colpevole di ingerenza nell'organizzazione costituzionale di un altro Stato, avrebbe predeterminato delle condizioni quanto meno di guerra. Qui, invece, sentiamo Ministri che dicono che dobbiamo rifare i nostri organi costituzionali perché ce lo chiede l'Europa. Nessuno mi ha peraltro ancora spiegato in quale circostanza e da parte di chi. Allora ecco qui l'altra mistificazione: fare credere alla gente che queste riforme costituzionali corrispondano al benessere della nostra democrazia.

Temo che nel tempo ci accorgeremo di quale errore sta compiendo il Governo con la mancanza dell'elezione diretta piuttosto che con scelte che privano i cittadini della capacità di intervenire in maniera efficace e realmente inclusiva nel processo di formazione delle leggi. Penso alle 800.000 firme richieste dalla nuova proposta costituzionale per il *referendum* abrogativo. I cittadini sono molto più maturi per partecipare al processo democratico di quanto ci voglia far credere il Governo e ci risulta abbastanza improbabile credere che non ci sia una chiara volontà di mentire rispetto a queste dichiarazioni per il semplice fatto che solo qualche mese fa ci sentivamo dire che la cosa più importante era la partecipazione dei cittadini con le preferenze. Lo diceva chi oggi siede sui banchi del Presidente del Consiglio dei ministri: tutto dimenticato, tutto trascurato. Oggi i cittadini non sono più nemmeno all'altezza di partecipare al processo democratico e facciamo scegliere ai consiglieri regionali chi sarà senatore.

Certamente, anche i giornali negli anni passati ci hanno dato dentro parecchio nel demolire la credibilità dell'istituzione. Ci ricordiamo tutti i vari Rizzo e Stella che hanno martellato le istituzioni, fino a farne perdere credibilità presso l'opinione pubblica in maniera indifferenziata, mescolando ciò che andava e che va realmente cambiato e tolto da ciò che invece di democratico e di valore esiste, portando la gente a confondere il valore della democrazia con il costo della politica. Questa è un'altra delle grandi mistificazioni che stanno portando questa riforma all'approdo in Senato. *(Applausi del senatore Di Maggio)*.

A poco valgono i tentativi, ormai tardivi, di Piero Ostellino che qualche giorno fa sul «Corriere della Sera» definiva la sostituzione del vecchio Senato come la conferma che il Presidente del Consiglio come riformatore è un incapace o un imbroglione o di Eugenio Scalfari che su «la Repubblica» di qualche domenica fa titolava: «Quant'è bravo il *premier*! Ma chi ripara gli errori che sta facendo?». Tardivi sono gli ipocriti, che dopo aver demolito la credibilità delle istituzioni, sembrano così di poter testimoniare che lo avevano detto.

Chissà che i posteri magari non debbano chiedere conto anche a loro di quello che per anni hanno scritto sui giornali rispetto alle istituzioni e alle nostre capacità democratiche.

A fronte di questo, oggi approda in Assemblea questa riforma, che a noi interessa particolarmente: non ci appuntiamo, in maniera particolarmente forte, sulle questioni legate alla forma elettiva del Senato, per quanto esse possano essere da parte nostra totalmente condivisibili e addirittura sostenibili. Il nostro cuore batte per il Titolo V della Parte II della Costituzione e per tutto quanto riguarda l'assestamento federale del Paese.

Anni addietro abbiamo portato a termine una riforma, che ha dato una prima svolta federalista. Sappiamo bene che le stesse forze di maggioranza, che oggi siedono sui banchi del Governo, l'hanno affossata. Allora permetteteci di essere sinceramente preoccupati, perché a fronte di un'attività fatta in Commissione, che ha portato i relatori a modificare il testo e la Commissione stessa a proporne uno notevolmente differente da quello proposto dal Governo, che ridà alle Regioni una posizione, anche se non totalmente fondante, per le loro specifiche materie di competenza, c'è però un Governo che non ci dà fiducia per quanto riguarda l'attuazione della parte federalista di questa riforma. Allora la nostra preoccupazione sale, se è vero come è vero che nell'ordine del giorno che fu approvato in Commissione e che costò - diciamolo pure - la "pelle" ai senatori Casson, Mauro e Chiti, si auspicava che l'esercizio della funzione legislativa in materia di competenza esclusiva statale fosse conferito a una o più Regioni: si tratta del federalismo differenziato. Questo testo è stato approvato dalla

Commissione: questo è l'ordine del giorno incriminato, e in questo stesso ordine del giorno si parlava di elezione diretta. Ancora una volta vi chiedo: quanto ci dobbiamo prendere in giro, approvando ogni volta mozioni e ordini del giorno che poi sono carta straccia? *(Il senatore Candiani strappa un foglio di carta)*. Quanto dobbiamo prenderci in giro, Ministro? Quando approviamo mozioni e ordini del giorno lo facciamo credendoci, perché sappiamo che la democrazia non è un inutile fardello, ma qualcosa che serve alla nostra gente, per poter dire di vivere in un Paese democratico.

Questo è quello che ci preoccupa delle riforme, ovvero il Governo che dovrà attuarle e la capacità di non mentire ai cittadini: purtroppo però la menzogna appare sempre più diffusa nell'attività del Governo, fino a far credere che da queste riforme deriverà la salute stessa dell'economia del Paese. È certo che le riforme sono necessarie e non ci opponiamo al fatto che vengano discusse in Assemblea, come dimostra il fatto che non abbiamo presentato questioni pregiudiziali all'inizio della discussione perché ci vogliamo confrontare sul contenuto della riforma e certamente la fase emendativa sarà per noi fondamentale per capire quale portata ha realmente questa riforma, se si tratta semplicemente di un *selfie* agostano, che il Presidente del Consiglio dei ministri vuol farsi sotto l'ombrellone con il testo di legge approvato, oppure se avrà realmente una portata che auspichiamo e che possa dare uno slancio federalista al Paese. Tutto dipenderà dall'attività che verrà fatta in Assemblea, in merito agli ordini del giorno ed agli emendamenti presentati.

Tanto se non tutto è stato nascosto ai cittadini e mi chiedo ancora oggi se non avesse ragione qualche tempo fa Ennio Flaiano, quando diceva che la stupidità ha raggiunto tali livelli da diventare quasi un sole accecante, che non si riesce più a guardare senza esserne abbagliati, che intorno a sé risucchia tutto e semina il terrore. Questo è il clima che il Governo ha sparso in Assemblea in merito alle riforme costituzionali, quasi ad intimidire la capacità dei singoli senatori di professare una propria opinione contraria: ciò che viene detto dal sole non può essere contraddetto. Questo è quanto sta più lontano dal valore democratico di una riforma costituzionale. Oggi diciamo ai cittadini che vigileremo nei prossimi giorni sugli emendamenti, perché non ci siamo distratti in merito agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione e nel renderci conto della pericolosa deriva neocentralista che ha ispirato il Governo nella propria proposta, in parte corretta dal lavoro di Commissione. Sappiamo bene anche che, come diceva Pareto, la spoliazione non incontra spesso una resistenza molto efficace da parte degli spogliati; e che l'azione stessa di spoliazione finisce per essere arrestata solo dalla dissoluzione della ricchezza» e ciò che ne consegue, naturalmente, non può che essere la rovina del Paese.

La storia ci insegna che più di una volta la spoliazione ha finito con l'uccidere la gallina dalle uova d'oro. Attenzione a non cadere nell'inganno di una spoliazione democratica del Paese, perché si parte così, si parte facendo credere che basti eliminare una Camera e concentrare tutto nell'altra, di cui non si ritocca neanche il numero dei componenti, in maniera che, come vedremo poi al momento dell'esame degli emendamenti, dovrà essere quanto meno difesa nella propria sostenibilità costituzionale, sia in termini di pesi e contrappesi, sia in termini di razionalità, se una delle finalità dichiarate è quella di ridurre i costi. In questo momento c'è la parità tra le due Camere: 630 costano molto di più di 315 più 5.

Ma un'altra cosa che non viene detta dal Governo è che nulla cambierà, perché ci sono ancora 800 decreti attuativi da emanare, ministro Boschi, ancora a partire dal Governo Monti. *(Applausi del senatore Airola)*. Tutti i titoli roboanti con i quali vengono oggi titolati i decreti-legge non producono alcun effetto, perché la struttura burocratica dello Stato, che deve poi attuarli, non li attua; è questa la parte che resta nascosta e che non viene toccata da queste riforme costituzionali. Voi state lasciando il Paese nelle mani di una burocrazia che è certamente accondiscendente o che, peggio ancora, non riuscite a governare. *(Il ministro Boschi è impegnata in una conversazione)*.

Ministro Boschi, visto che è l'unica rappresentante del Governo, dia almeno attenzione a queste parole, visto che l'Aula è incredibilmente piena oggi a supportare con grandi applausi gli interventi degli oratori. Diciamolo per chi ci ascolta, saremo presenti forse in 100, lo stesso numero dei futuri senatori.

Si abitui a questo clima, ma non creda che la Lega Nord abbasserà l'attenzione, perché, se apprezzerà questa nostra attenzione al percorso riformatore, apprezzerà anche che non siamo disponibili in alcun

modo a mercanteggiare la libertà della nostra gente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Casaletto).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signora Presidente, la settimana scorsa il *premier* Renzi, al termine del Consiglio dei ministri, ha dichiarato che gli piacerebbe discutere nel merito delle riforme, perché, quando sente parlare di gestione autoritaria, un sorriso gli si stampa sul volto, tanta è l'assurdità di questa accusa. Ora, premesso che lui sorride sempre per inclinazione naturale del suo volto, se non per conformazione mascellare, io inviterei davvero il presidente Renzi a venire in Senato a discutere delle riforme, anziché in via del Nazareno, in quanto, in tutta franchezza, mi pare non abbia capito la gravità del suo scellerato progetto. L'accusa di gestione autoritaria che gli viene rivolta non è infondata, anzi direi sia fondatissima, viste le ripercussioni che la riforma avrà sul sistema Paese e sul suo impianto democratico.

Quando si parla di riforme costituzionali, l'impressione che si ha è che l'attenzione sia concentrata tutta sulle alleanze politiche e non, come dovrebbe, sul contenuto delle riforme stesse. Ed infatti sul merito delle riforme, ad esempio su argomenti come il Senato elettivo, l'immunità parlamentare, il *referendum*, l'elezione del Capo dello Stato, la democrazia partecipativa, tanti senatori della maggioranza hanno espresso, chi in maniera esplicita, chi alle spalle, il loro disappunto. Molti convengono con il Movimento 5 Stelle, che sostiene come queste riforme siano un attacco alla Costituzione e alla democrazia. Altri, chi più chi meno, per una qualche congiuntura - o forse sarebbe opportuno dire «postura» - si mostrano accondiscendenti al *premier* Renzi.

Come si è avuto modo di leggere su «il Fatto Quotidiano» di qualche giorno fa, il pacchetto delle riforme costituzionali è nato sotto una costellazione confusa. Oserei dire che quel pacchetto è stato pensato da menti contorte, per poi essere tradotto da penne troppo inconsapevoli del danno che ne sarebbe derivato.

Certo è che, senza numeri in Parlamento, non è possibile varare alcuna riforma, tanto meno quella costituzionale. Da settimane ormai notiamo che la maggioranza tenta di tessere contatti con le singole forze di opposizione e persino con i singoli parlamentari in ordine sparso, allo scopo di verificare i margini di trattativa con ciascuno, per ottenere la promessa di qualche voto in più. Forse la maggioranza si è contata per capire che fine farà. Chissà!

La verità è che questa corsa forsennata a varare la riforma è destinata a concludersi ad un traguardo che non vuole apportare un beneficio reale ai cittadini, ma vuole soltanto permettere a questo Governo di mettere la bandierina sull'abolizione del Senato, o meglio sulla trasformazione del Senato in Camera delle autonomie, e sulla legge elettorale, come se questi due argomenti fossero davvero la priorità per la rinascita del nostro Paese.

Mi pare che Renzi voglia a tutti i costi far approvare questa riforma non perché sia giusta e necessaria, ma solo per poter dire: «Vedete: io sono capace di riformare il Paese». È cascato male, però, il Presidente del Consiglio, ha fatto i conti senza l'oste. Ha dimenticato che all'interno del Senato, che vuole abolire, ci siamo noi, cittadini semplici che credono ancora nella democrazia e che non permetteranno che questa riforma passi.

Certo è che, se dovesse passare questa riforma, speriamo di andare subito alle elezioni per potere rovesciare il tavolo. Vi è mai balenata l'idea che un giorno in quei banchi del Governo potrebbe esserci chi oggi è all'opposizione? Vi siete chiesti cosa significherebbe per voi subire la ghigliottina? Ma forse no: è talmente alta la considerazione che avete di voi stessi che non vi siete posti nemmeno per un attimo questa ipotesi. In fondo, anche voi vi siete fatti contagiare dalla «renzite», quella malattia che nasce dall'arroganza e dalla presunzione che difficilmente si riesce a debellare.

Ed invece noi da chi oggi ha la responsabilità di Governo ci aspettavamo un'ambizione in più: riuscire a riformare bene. Noi ci aspettavamo che nessuno mettesse mano al bicameralismo perfetto, anche perché arrivare ad un Senato di 100 nominati così come cambiare la legge elettorale non è la riforma che serve al Paese, innanzi tutto perché non consentirà il grande risparmio che Renzi propaganda da

quando è arrivato al Governo (ricordo, senza essere stato eletto da qualcuno), ma soprattutto perché non è la riforma che risolverà la crisi dello Stato. Mi piace ricordare che la crisi dello Stato è crisi di crescita sociale, e non il contrario, ma voi forse non vi siete resi conto di averla aggravata.

Nel dibattito istituzionale intessuto attorno a queste benedette riforme (che forse sarebbe meglio definire battibecco tra partiti) la domanda che mi pare sia mancata è la seguente: non quale Senato volete voi, ma quale Senato serve al Paese. La singola riforma, infatti, va pensata non individualmente, bensì all'interno di un progetto istituzionale complessivo. Bastava ragionare in termini meccanici, ovvero bisognava capire che, per scegliere un ingranaggio, bisogna sapere prima quale motore si vuole ottenere e con quali prestazioni. Ed invece, prima avete pensato di fare un tratto stradale a 130 chilometri all'ora, e poi vi siete accorti che avevate una bicicletta.

Insomma, il timore è che il gioco del pallottoliere abbia prevalso sul progetto di innovazione da realizzare, dimenticando che i metodi vecchi difficilmente portano risultati nuovi.

A complicare la situazione non è il caldo estivo, che certamente fa aumentare la confusione mentale, ma il fatto che si approfitta di questo caldo per non fare arrivare ai cittadini un messaggio preciso, cioè che il disegno di legge portato avanti da Matteo Renzi è troppo brutto per essere vero *(Applausi del senatore Di Maggio)*.

Questo disegno di legge, incentrato sull'esistenza di una sola Camera dominata dalla coalizione di Governo, inferocisce noi dell'opposizione perché, per esempio, noi non accettiamo che il Senato della Repubblica si trasformi in un Senato non più eletto dai cittadini, ma composto da sindaci e consiglieri regionali che lavorerebbero - passatemi il termine - *part-time*.

Ciò che passa in sordina è che il disegno di legge del ministro Boschi, venuta in 1a Commissione per dire «conforme» o «non conforme», viola un principio basilare dello Stato di diritto, quello per il quale le leggi le fanno i rappresentanti diretti del popolo e non delle persone elette ad altri incarichi che fanno i senatori quando ci sono particolari leggi da approvare.

Ricordo che l'articolo 57 precisa quali saranno le caratteristiche di questo Senato non direttamente elettivo: a parte i cinque senatori di nomina presidenziale, gli altri novantacinque saranno suddivisi tra le Regioni, proporzionalmente alla rispettiva popolazione, in modo comunque che ad ognuna spettino almeno due senatori, di cui uno dovrà essere un sindaco.

Ma vi è di più. Forse all'opinione pubblica sta sfuggendo un altro affronto da parte di Renzi e della sua maggioranza, ovvero quello consistente nell'innalzamento delle firme da 50.000 a 250.000 per le proposte di legge di iniziativa popolare e l'aumento a 800.000 delle firme per il *referendum*.

Per quest'ultimo è stato previsto, a metà raccolta, l'intervento della Corte costituzionale che dovrebbe avallare la bontà della proposta referendaria in tempi stretti. Ad ogni modo, gli esperti hanno dimenticato i problemi pratici dovuti alle tempistiche che verrebbero a presentarsi, visto che per legge «le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno soltanto dal 1° gennaio al 30 settembre».

Naturalmente troviamo ingiusta, oltre che costituzionalmente illegittima, la proposta di innalzare la soglia minima di firme necessarie per la proposta di legge di iniziativa popolare. Infatti, limitare l'iniziativa legislativa popolare significa, anche in questo caso, violare l'articolo 1 della Costituzione che, appunto, proclama che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Ed è proprio questo principio che orienta il concetto che abbiamo sul *referendum* così come sulle leggi di iniziativa popolare, finanche sulla democrazia partecipativa. Questi tre sono i concetti che il mio Gruppo parlamentare, sin dalla sua nascita, ha difeso, ha cercato di garantire anche all'interno di queste istituzioni, come continuerà a fare anche durante il dibattito sulle riforme in quest'Aula.

Deve essere chiaro a tutti che la democrazia, così come è stata pensata, non può essere smantellata o violentata da nessuno, nemmeno da chi si arroga il diritto di intestarsi grandi battaglie istituzionali o da chi si offende quando gli si dice che sono gestite in maniera autoritaria.

Se i nostri Padri costituenti hanno indicato particolari strumenti di democrazia diretta, che consentono

agli elettori di essere protagonisti diretti della legge, ci sarà stato un motivo, no? Oppure dobbiamo ipotizzare che un *referendum*, con il quale si richiede al corpo elettorale il consenso o il dissenso rispetto a una determinata decisione, o un disegno di legge di iniziativa popolare debbano diventare lettera morta all'interno del documento normativo più invidiato dalle società civili del mondo?

A proposito di democrazia, ci tengo a fare un appunto su quella che chiamiamo partecipativa. La democrazia partecipativa si profila quando si fanno strada un orientamento e dei dispositivi particolarmente forti di partecipazione. Essa non può essere concepita come sostitutiva della democrazia rappresentativa né deve avvenire il contrario, ma soprattutto non può porsi in competizione con gli altri aspetti della democrazia costituzionale, intesa come la tutela più importante dei diritti fondamentali dei cittadini, nel pluralismo dei poteri e nella superiorità della Costituzione.

In fondo, il Movimento 5 Stelle è il frutto dell'idea che abbiamo di democrazia partecipata. Certamente non crediamo che voi possiate accogliere il progetto di democrazia partecipativa che il Movimento 5 Stelle propone, ma almeno lasciate che la Costituzione tuteli ancora certe prerogative ai cittadini. A quelli, almeno, che hanno deciso di non lasciare il Paese.

Lasciate la possibilità agli italiani di prendere delle decisioni per il bene delle città in cui vivono, per il futuro dei loro figli, per la collettività nella sua interezza. La democrazia partecipativa è l'unico strumento per poter dare risposte concrete ai bisogni della comunità.

Una convivenza democratica si struttura nel dialogo serrato tra il momento della partecipazione e quello della responsabilità decisionale. Sicuramente non si struttura in una dittatura *soft* che mette all'angolo l'opposizione. Non si può chiamare democrazia quella che assegna potere a due sole persone, men che meno al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica. È dal dialogo fra maggioranza e opposizione che dipende la vita e la sopravvivenza di ogni democrazia.

Partecipazione e responsabilità non stanno su sponde diverse dello stesso fiume: partecipare compete a chi ha il mandato e il dovere di prendere le decisioni; e la responsabilità investe chi partecipa ben oltre il singolo momento elettorale.

Nelle democrazie occidentali la forbice tende, invece, a divaricarsi e si colloca su piani separati ciò che ha senso soltanto nell'interscambio costante. E così, chi partecipa non decide, e chi decide non partecipa.

La democrazia in difetto di partecipazione è quella circoscritta a una tecnica politica, come bilancia di poteri, come strumento di consenso, come metodo tra gli altri per decidere chi deve decidere.

In questi giorni mi sono chiesta: ma agli elettori, agli attivisti, ai rappresentanti del PD, che scendevano giustamente in piazza contro le modifiche costituzionali del Governo Berlusconi e che si mobilitarono nel 2006 per il *referendum* (poi vinto) per contrastarle, non è sorto il dubbio che ci sia qualcosa di sbagliato, profondamente sbagliato, molto pericoloso e ben poco democratico nella «meno-democrazia» di Renzi?

Qualcosa è mancato nel partecipare democratico, ma cosa? Per partecipare con gli altri bisogna ricordare due cose essenziali: che la persona umana è tanto più sé stessa quanto più è capace di collaborare, e dunque non è assimilabile a un individuo già tutto compiuto in sé prima del suo rapporto con gli altri; e, soprattutto, che non si può partecipare senza concedere credito, senza credere, nell'esistenza degli altri. Dare credito all'esistenza degli altri si traduce sotto tutti i punti di vista - sociale, economico, politico, intellettuale - nelle pratiche e nelle logiche della partecipazione e della cooperazione.

Nel 1958, la filosofa spagnola, Maria Zambrano, nel suo libro «Persona e democrazia», scriveva che la «democrazia è la società in cui non è solo permesso, ma è addirittura richiesto essere persona»; scriveva ancora: «raggiungeremo l'ordine democratico solo con la partecipazione di tutti in quanto persone, il che corrisponde alla realtà umana».

Finché non si tiene conto dell'esistenza degli altri, al posto di una democrazia partecipata ci saranno soltanto conti e numeri, bilance perpetue di singole unità accatastate le une sulle altre e spostate di qua e di là, strategie e manovre, calcoli ed intrighi.

Mi chiedo allora: con questa riforma, che nei fatti vorrebbe ostacolare i processi democratici, che vorrebbe complicare le prassi già esistenti, dove pensate di arrivare?

Il *premier* Renzi ha dichiarato che «il processo di riforme strutturali avviato sta producendo tappe con un ritmo giusto»; ha detto di non avere paura del voto dell'Aula; ha perfino inviato un messaggio che ha il sapore di una minaccia psicologica più che morale, che riporto per migliore conoscenza: «Se al Senato ci sarà qualcuno che vuole frenare (...) è perché magari non ricorda neanche il recente passato». A questo punto, presidente Renzi, mi chiedo: ma, allora, l'accusa di una gestione autoritaria delle riforme costituzionali che qualcuno ha osato rivolgerle non era così infondata? Per caso vuole che le ricordiamo quel passato meno recente?

Purtroppo, per motivi di tempo, non posso richiamare tutti i nomi dei nostri Padri costituenti, ai quali va tutta la nostra gratitudine come cittadini della Repubblica italiana e che noi del Movimento 5 Stelle ringrazieremo sempre. Tuttavia, inviterei tutti quelli che intendono votare l'odierno disegno di legge a recarsi in un palazzo del Senato, Palazzo Giustiniani, dove è stata firmata la Costituzione italiana, per la quale donne, uomini e bambini hanno perso la vita, di fronte alla quale noi tutti non possiamo che chinare il capo.

Le riforme costituzionali dovrebbero partire non dagli *slogan* elettorali, perché con gli *slogan* gli equilibri istituzionali subiscono derive; piuttosto, devono permettere di irrobustire le istituzioni democratiche per affrontare le difficili sfide dei nostri tempi, percorsi da una crisi economica, politica, sociale, morale di straordinarie dimensioni. Si tratta di cogliere le potenzialità attuali e future di una Costituzione che è e rimane norma viva e vitale.

E, proprio sulla più bella Costituzione del mondo, qualcuno ha scritto che «per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra Costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale».

A quei diritti sociali e individuali questo Governo non deve mettere le mani; piuttosto, faccia un passo indietro e chieda scusa per avere intralciato il lavoro parlamentare da mesi con una riforma confusa, ma soprattutto antidemocratica.

Se non volete farlo per voi, fatelo almeno per il futuro dei vostri nipoti. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che il termine per la presentazione degli emendamenti è posticipato alle ore 20 di domani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volpi. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi permetta innanzitutto di ringraziare i relatori perché credo abbiano fatto un notevole lavoro cercando di rimodulare una proposta che aveva sicuramente delle grandi pecche. Non che non ne abbia la proposta uscita dalla Commissione, ma voglio rinnovare sia alla presidente Finocchiaro che al senatore Calderoli non solo la stima personale, risaputa, ma anche la stima per ciò di cui sono portatori: una cultura politica ed istituzionale che credo sia stata utile al dibattito interno della Commissione ed anche ad apportare significative modifiche.

Non so, ministro Boschi, cosa pensi lei del dibattito oggi in Aula: d'altra parte è solo la modifica della Costituzione! Una cosa che si fa normalmente tutti i giorni *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* e che ci apprestiamo a fare nell'indifferenza di molti, un'indifferenza che dovrebbe avere anche delle ragioni politiche. Vede Ministro, quando, sentendomi onorato, ho approcciato il mio passaggio parlamentare nella scorsa legislatura, ho pensato che per me fosse prima di tutto un'occasione per imparare. Devo riconoscere che ho imparato molto dai colleghi, dalle strutture della Camera, all'epoca, come oggi sto imparando dalle strutture del Senato e da molti colleghi che ho sentito oggi intervenire in questo dibattito così importante; un dibattito che ognuno, con le sue sensibilità, sta cercando di portare sulla linea di un ragionamento alto.

Ministro, la prego di ascoltarmi perché questo è un passaggio che ritengo importante; non so se lei lo riterrà altrettanto importante, ma le dico, caro Ministro, che se non viene sua eccellenza Renzi io la

riforma, a prescindere dai contenuti, non la voto. Non la voto - e non so cosa faranno i colleghi del mio Gruppo - perché ci siamo stancati del disprezzo con cui il presidente Renzi sta trattando quest'Aula. Oggi non c'è la partita, non ci sono i mondiali. Qualche settimana fa ci lasciò per andarsi a vedere la partita, ma penso che quest'Aula, queste Aule, che hanno visto parlare della Costituzione (come ricordava la collega poc'anzi e anche qualche altro collega), i maggiori esponenti della politica italiana in un dopoguerra difficile, potrebbero vedere almeno la presenza del Presidente del Consiglio, dal momento in cui non stiamo facendo semplice manutenzione ma stiamo toccando in maniera significativa la nostra Costituzione. Visto che il presidente Renzi ne ha fatto la sua bandiera, si ricordi che i fari è meglio accenderli perché andando a fari spenti spesso si trovano le mine, le strisce chiodate, e qualche volta le si trovano anche ed in particolar modo dove non ce lo si aspetta, ovvero vicino ai campi amici, quelli che spesso non ti accolgono se tu li prendi in considerazione in maniera così sbagliata come sta facendo il *Premier*.

E non me lo dico da solo, visto che mi capita di leggere parole virgolettate in un'interessante intervista del Presidente del Gruppo del Partito Democratico in cui ricorda con raffinata intelligenza che il Presidente del Consiglio, prima di approcciarsi alla nostra Aula, dovrebbe bene informarsi su quali sono i sentimenti rispetto ad alcuni passaggi presenti in questa riforma. E con un modo certamente attento e altrettanto intelligente, per moderare e modulare il futuro della riforma al nostro esame in quest'Aula, si propone lui stesso come forma mediativa all'interno della politica che stiamo affrontando, per esempio in tema di legge elettorale. Credo che alcuni passaggi, che indubbiamente immagino siano stati vagliati dopo un'interlocuzione del presidente Renzi, in particolar modo sullo strano abbinamento fra rinnovo della Costituzione del Paese e leggi elettorali, avrebbe dovuto curarli direttamente il Presidente del Consiglio.

Non so se ci sia completa consapevolezza di quanto si sta facendo, ma probabilmente l'umiltà è ormai cosa passata, un elemento barocco che, si usa dire, non serve più. Tuttavia, ministro Boschi, la sua indifferenza mentre sta parlando un esponente dell'opposizione parlamentare, che comunque ha contribuito attraverso il miglior soggetto che potevamo mettere a disposizione per parlare di riforme in collaborazione con la presidente Finocchiaro, dimostra che la vostra arroganza rischia di trovare altro che le mine e le strisce chiodate! Infatti, vede, la rappresentanza popolare non è uno scherzo, e fuori la gente sta cominciando ad essere consapevole che non stiamo facendo un passaggio marginale.

Mi permetto di dire, chiedendo scusa agli amici del Movimento 5 Stelle, che posso assicurare che i populisti non sono loro. Potrebbe essere un momento di delusione, ma il populismo più becero purtroppo proviene in questo momento da Palazzo Chigi dove, ricordando i continui attacchi condotti per cinque anni dalla stampa contro la casta, ogni mattina si cercano i migliori sondaggi per capire dove si possa operare rispetto alla sensibilità e alle corde sentimentali degli italiani. E si sciorinano così promesse di ogni genere.

Io ho anche delle preoccupazioni, perché ho sentito oggi colleghi parlare di questioni molto importanti, quali il sistema di elezione del Senato e su come saranno alcune architetture. Io mi fermo, però, a due ragionamenti.

Non mi piace quanto è stato fatto sul *referendum*, e penso che, nel momento in cui si chiama la gente, non alla piazza, ma alla partecipazione, non si può limitare in questo modo la forma referendaria. Anzi, io sarei favorevole a ricomprendere anche i *referendum* propositivi, e non solamente quelli abrogativi. Non mi piace un altro schiaffo alla democrazia popolare, che consiste nello stabilire che una legge popolare debba raccogliere 250.000 firme per poter essere presentata. Insisto: forse qualcuno non si è accorto di essere a Palazzo Chigi e non a Palazzo Venezia. Però può anche darsi che non ci sia la percezione complessiva di tale fatto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Mi permetto ancora di dire ai relatori, in amicizia e senza polemica, che io ho visto qui una fattispecie che, secondo me, riguarda il Regolamento. Sto parlando del meccanismo, che io sintetizzo definendolo ghigliottina, che sicuramente non riguarda la Costituzione, perché in Costituzione, con un combinato disposto di un certo tipo, diventa pericoloso.

Se è vero, come è vero, che determinate capacità legislative le avrà la Camera dei deputati, se per la

Camera dei deputati si parlava di un sistema fortemente maggioritario con il premio di maggioranza e se il Governo, senza più rischiare la fiducia politica, avrà il termine dei 60 giorni per far comunque approvare una sua legge, i prezzi del mercato della politica e dei parlamentari potremo abbatterli. Potremo anche evitare di far venire le opposizioni in Aula, perché il combinato disposto dimostra che non serve più il decreto. In 60 giorni si fa una legge, il premio di maggioranza garantisce di avere i numeri e, come si dice a Roma, «s'aribeccamo» (ci vediamo cioè un'altra volta). A me tali fatti lasciano perplesso.

Mi piacerebbe fare domande scomode. Ed è per questo che Renzi non viene in Aula, oltre al fatto che non può rispondere neanche ai suoi senatori, che tiene in scacco, è evidente: «Signori, andiamo a casa». Ministro, può riferire al presidente Renzi che, se vuole, per noi si può andare a votare anche domani? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Di Maggio)*.Non so cosa abbia detto ai suoi senatori per spaventarli o ricattarli, ma noi possiamo andare a votare anche domani, non abbiamo nessuna preoccupazione.

Certo, poi c'è la parte buona. Ci sono i costi *standard* e altri punti che ricordano la famosa baita di Lorenzago, dove qualcosa fu fatto e dove il PD fece di tutto per non far passare quelle misure (che comprendevano anche la riduzione dei parlamentari)!

Ma non era più comodo non innamorarsi del sistema americano dei 100 senatori? Ma voi del Governo avete visto come sono composti i Parlamenti degli Stati appartenenti agli Stati Uniti? Quanto sono ampi i loro poteri? I 100 senatori sono evidentemente all'interno di un'architettura che ha diversi contrappesi, tanto che il Vice Presidente degli Stati Uniti ricopre la carica di Presidente del Senato. Alcune situazioni non sono riproducibili.

Concludo - perché non voglio annoiare il Ministro - riferendomi a un dato politico. Vorrei chiedere ai colleghi del Partito Democratico (perché tanto il Governo non risponde): qual è lo scambio che avete fatto? Cos'è, la certezza di sopravvivere o la certezza che, come farete questa cosa, potrete eleggere un Presidente della Repubblica, perché Napolitano vi ha già dato l'assenso per fare alcune cose scellerate? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Oppure, dopo aver smontato le Province, i territori e le rappresentanze, pensate di riorganizzare tutto con rappresentanze di terzo livello a livello nazionale? Vi dico una cosa: conoscendo molti di voi, mi sembra strano che persone che hanno una cultura politica così profonda, che vengono dell'ex Partito Comunista o dalla storia popolare, si pieghino oggi ai capricci di un bambino viziato. *(Applausi dal Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio iniziare il mio intervento con due considerazioni. La prima è che chi, come me, non vuole che il Senato si trasformi in uno strano animale, né elettivo né non elettivo, con funzioni di contorno che mascherano la sua sostanziale eliminazione, non è su questa posizione per salvaguardare la propria indennità, e lo dico in particolare al Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e M5S e dei senatori Buemi, Di Maggio e Lo Giudice)*. Quella è stata un'affermazione francamente non degna del suo ruolo né del nostro Paese.

La seconda considerazione è che chi non vuole la riforma fatta in questo modo non vuol dire che non voglia affatto riforme: molti tra noi hanno proposto correttivi al funzionamento della macchina della Repubblica e l'hanno fatto con il rispetto dovuto all'istituzione e al benessere di chi verrà dopo di noi. Pertanto, se - come spero - questo progetto di riforma non arriverà a compiersi, non lo sentirò su di me come una responsabilità ma come un merito, perché si possono volere riforme e noi vogliamo riforme vere, non una come questa, che, a nostro avviso - ma non siamo i soli, perché ci sono molti professoroni e cittadini che la pensano come noi - stravolge e sfigura la struttura istituzionale del nostro Paese.

La nostra Repubblica viene da molti tentativi di riforma, uno dei quali è stato ricordato poc'anzi da un collega della Lega: tutti avevano il fine dichiarato di rendere più efficienti le istituzioni democratiche, ma molti avevano quello di soddisfare obiettivi politici di livello inferiore, ossia fornire ragioni ed elementi per un dialogo alla luce del sole tra forze politiche distanti sulla carta, oppure generare

distrazione da problemi più pressanti o, ancora, blandire forze politiche per indurle a dare un appoggio ad un progetto politico di Governo, mischiando così politica di Governo e politica istituzionale. Ora, tale conato di riforma riunisce molte delle motivazioni cui ho accennato: non ricordo, però, piani complessivi di riforme - se non quello di cui parlavano poc'anzi i colleghi della Lega - quanto meno adottati apertamente da parti consistenti del Parlamento, dotati di una così importante carica alterativa degli equilibri istituzionali del nostro Paese.

In passato, la revisione costituzionale veniva approcciata dalla gran parte dei parlamentari - o perlomeno così mi appariva dall'esterno, quando da cittadino la leggevo sui giornali - con una sorta di rispetto e con quel sano timore di sbagliare che suggerisce prudenza e induce all'ascolto reciproco nel dibattito parlamentare. D'altro canto, parliamo delle regole più sacre per uno Stato, di quelle che nascono nei grandi momenti di soluzione nel *continuum* storico, come una grande guerra, anche civile, che portò prima alla sconfitta e poi alla liberazione dell'Italia e che trovò nel processo costituente la sintesi, la sconfitta della violenza e l'amnistia, se non il perdono, per quella parte che aveva trasformato il nostro Paese in un inferno senza libertà.

Ora, in questa XVII Legislatura, carica di novità importanti, non ultimo il drastico rinnovamento delle rappresentanze parlamentari, con l'ingresso anche numericamente rilevante di una nuova forza politica, sembra che il sistema, approfittando della iniziale incertezza derivante dall'inesperienza di quella forza, si sia invece chiuso a riccio, mettendo insieme le proprie istanze maggiormente conservatrici a protezione di sé.

Questa tendenza, accennata secondo modalità usitate, pur con qualche impropria innovazione comportamentale nell'atteggiamento delle istituzioni nella vicenda che ha portato e poi ha accompagnato il Governo Letta (penso alla costituzione del comitato dei saggi da parte della Presidenza della Repubblica o alla presentazione da parte del Governo di un disegno di legge costituzionale peraltro preceduto dall'istituzione del Ministero delle riforme costituzionali, un'altra novità), si sta manifestando in modalità affatto nuove con il Governo Renzi.

Mi riferisco, per esempio, alla ostentazione dei contatti informali, come il patto del Nazareno, tra il presidente-segretario Renzi e il dottor Berlusconi, patto tante volte menzionato non solo sui *media* ma anche in Commissione che, con una provocazione, la collega De Petris ha chiesto venisse depositato agli atti vista la sua rilevanza istituzionale.

Così come mi riferisco alla sostituzione in Commissione del collega Mario Mauro e del collega Mineo, credibilmente in ossequio ai *desiderata* del Governo e al suo capo in particolare.

Mi riferisco anche all'atteggiamento di continua pressione psicologica per indurre i colleghi della maggioranza a votare la riforma anche quando questi, in più occasioni e con dovizia di argomentazioni a corredo, hanno dichiarato che ritrovano in essa tali criticità da considerarla «invotabile».

Mi riferisco ancora alla velocità quasi predatoria con cui questa discussione è stata portata avanti dal Governo, velocità ed indisponibilità al confronto aperto che neppure l'esperienza e l'abnegazione dei due relatori è riuscita a condizionare significativamente.

Tutto questo per la metodica. Non va certo meglio per il contenuto della riforma. Essa si sostanzia in un accentramento di potere mai visto nell'Italia del dopoguerra, Italia che, pur con tante contraddizioni, nei primi 20-25 anni della sua storia è stata capace di risollevarsi dalla guerra e di diventare una delle Nazioni più sviluppate del mondo.

Ciò che ha originato il problema della governabilità, dall'Italia dei partiti malati fino a quella dei partiti *ad personam*, è stato lo scadimento della qualità del personale politico e questo è nato dalla trasformazione dei rappresentanti politici prima in classe e poi in casta. E questa trasformazione, diciamocelo chiaramente, si è originata dallo scadimento della qualità democratica del funzionamento dei partiti politici.

Oggi il Governo espone al popolo quelli che a suo parere sono gli ostacoli all'uscita dalla crisi politica: il bicameralismo, i partiti più piccoli, le autonomie regionali. E così, con la riduzione ai minimi termini di questi elementi, promette velocità di decisione. La sensazione è che per curare la febbre si scelga di

abbassare le difese immunitarie. Ma come, da tutta Italia si alza la richiesta di una maggiore partecipazione alla vita politica e il Governo sceglie di ridurre gli spazi di partecipazione? Di far eleggere il Senato dai Consigli regionali? Di trasformarlo in un ibrido tra la Conferenza Stato - Regioni e un dopolavoro per politici regionali e sindaci? Di rendere più complicato l'accesso al *referendum* abrogativo? Di aumentare il numero delle firme per presentare un disegno di legge d'iniziativa popolare da 50.000 a 250.000? Diciamo inoltre che con le modifiche dei Regolamenti riusciremo a regolare l'effettiva discussione in Parlamento. Colleghi, sappiamo benissimo tutti che si sarebbe potuto rendere efficace ed efficiente questo Parlamento con le modifiche dei Regolamenti che non si riescono a fare perché tutte le riforme possono farsi tranne quelle effettivamente efficaci e che rendono efficace questo Parlamento.

La cosa più grottesca è che tutto questo viene promosso da un uomo che si era fatto paladino popolare della lotta contro la casta, che è arrivato al posto che occupa partendo dalle primarie e chiedendo l'appoggio di tutti i cittadini. Adesso che è arrivato al Governo, serra le porte alle sue spalle. Permettetemi una battuta: sembra la riedizione de «La fattoria degli animali» di Orwell.

Noi di Italia Lavori in Corso abbiamo presentato un disegno di legge, un contributo per il superamento del bicameralismo perfetto, per provare a rendere più efficiente il sistema di produzione legislativa e il sistema di controllo del Governo. Non si voleva questo. Il Governo non cerca questo con questa riforma, né si tollerano proposte differenti dalla soluzione raggiunta al Nazareno con il dottor Berlusconi. Poc'anzi la senatrice Finocchiaro, presidente della Commissione, lo ha detto: si è corretto il disegno di legge del Governo, ma i presupposti costitutivi sono rimasti quelli, né su quelli si è potuto o voluto negoziare. Il Senato non doveva essere elettivo; il Senato non doveva essere rilevante nella nuova architettura istituzionale.

Se quest'Aula dovesse licenziare il disegno di legge senza modifiche tali da farlo considerare stravolto che riportano quel bilanciamento dei poteri che per noi è assolutamente irrinunciabile, noi insieme a ogni cittadino consapevole, dentro e fuori questo Parlamento, faremo il possibile perché questo disegno non si compia. Sia chiaro: le ragioni del fallimento di questa stagione di riforme saranno riconducibili all'arroganza e all'indisponibilità al dialogo di questo Governo. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC, M5S e Misto-SEL e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Presidente, onorevoli senatori, signor Renzi (Presidente che non c'è), organi di stampa e televisioni accusano il Movimento 5 Stelle di bloccare il Paese attraverso la pratica dell'ostruzionismo e allora io dico chiaro: sono orgogliosa di appartenere a un movimento di cittadini che invece vuole salvare il Paese. Noi vogliamo che le istituzioni funzionino, che la Costituzione venga il più possibile applicata, certo, anche migliorata, come è stato precedentemente spiegato, e riscritta ma non di sana pianta da un Parlamento di eletti con una legge elettorale incostituzionale e, cosa ancora più grave, attraverso un accordo segreto tra un ex sindaco e un delinquente.

«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», è solennemente affermato nell'articolo 1 della nostra Costituzione. I nostri Padri costituenti, con questa e con altre disposizioni contenute nella nostra Carta costituzionale, vollero ribadire un concetto basilare e fondamentale di ogni sana democrazia, rimarcando ulteriormente questa loro convinzione nell'articolo 50 della Carta fondamentale, consentendo a tutti i cittadini di poter rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. La democrazia costituzionale non si esaurisce con il voto; è qualcosa di molto più complesso e richiede l'esercizio costante della sovranità popolare. I Padri costituenti lo avevano capito, garantendo il costante accesso dei cittadini alla vita politica del Paese per mezzo di importanti strumenti di democrazia diretta, come i *referendum* e le proposte di legge d'iniziativa popolare. Nell'ultimo ventennio in molteplici occasioni i *referendum* sono stati invalidati dal mancato raggiungimento del *quorum* e molte proposte di legge d'iniziativa popolare, come ad esempio quella depositata da noi nel 2007 e denominata «Parlamento pulito», sono rimaste nei cassetti istituzionali senza essere state mai discusse.

Garantire pari dignità parlamentare alle leggi d'iniziativa popolare è uno dei principi cardine del

disegno di legge n. 702, a mia prima firma, recante il titolo «Iniziativa *quorum* zero e più democrazia», che voi avete fintamente esaminato durante i lavori della Commissione affari costituzionali. Prendendo spunto da questo disegno di legge, che tra l'altro recupera integralmente un disegno di legge d'iniziativa popolare, ho presentato un emendamento con l'obiettivo di vincolare il Parlamento a rispondere e fornire un riscontro alle richieste provenienti dalla società civile, a quelle istanze che prendono esclusivamente avvio dai bisogni, dalle esigenze e dalle difficoltà con cui gli italiani sono quotidianamente a stretto contatto e troppo spesso disconosciute da chi si trova in questi e in altri Palazzi.

Signor Renzi, nominato e non scelto dai cittadini, con il testo consegnato in Aula avete deciso di fare l'opposto: limitare ancora di più gli spazi di partecipazione popolare, innalzando da 50.000 a 250.000 il numero di firme da raccogliere per poter depositare una proposta di legge popolare. Diceva Sant'Agostino che: «*Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere*», vale a dire che cadere nell'errore è stato proprio dell'uomo, ma è diabolico insistere nell'errore per superbia. Bisogna dire che in questi cinque mesi di Governo abbiamo notato che di una cosa non siete sprovvisti: la superbia. È con superbia che avete elevato anche il numero di firme necessarie per la presentazione dei quesiti referendari da parte dei cittadini da 500.000 a 800.000, con un parere preventivo di ammissibilità pronunciato dalla Corte costituzionale dopo le prime 400.000 firme e con una norma non chiara per la quale i quesiti dovranno avere un valore normativo autonomo.

Signor Renzi, nominato e non scelto dai cittadini, una riforma della seconda Parte della Costituzione impostata sul monocameralismo e sul rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo, quindi di riflesso del Presidente del Consiglio, non può non definirsi autoritaria, così come non possono non destare preoccupazione le nuove maggioranze richieste per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali. Per il Presidente della Repubblica avevamo 1.008 grandi elettori e la maggioranza assoluta da raggiungere era di 505 voti; il nuovo Parlamento in seduta comune ne conterebbe 725 e la maggioranza assoluta sarebbe di 363 voti; con l'Italicum la coalizione di maggioranza disporrebbe già di 354 seggi alla Camera e, con l'aggiunta di 10 senatori su 95, elegge il Presidente della Repubblica da sola. Così come per i giudici costituzionali: ai cinque di nomina Presidenziale il Governo ne può aggiungere altri cinque con l'aiuto di pochissimi senatori, probabilmente ne basteranno solo quattro o cinque. Abbiamo idea, colleghi assenti, di cosa significa avere 10 giudici - così espressi - su 15? Le due principali istituzioni di garanzia e di controllo del Paese, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, vengono consegnate a Palazzo Chigi.

Signor Renzi, nominato e non scelto, quella di cui stiamo discutendo è una riforma fintamente finalizzata al risparmio e alla maggiore governabilità e, assieme all'Italicum, vuole raggiungere ben altri obiettivi: far diventare la politica uno spazio ancora più chiuso, come hanno spiegato bene tutti i colleghi che mi hanno preceduto *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*,riducendo ulteriormente i già esigui margini di controllo dell'attività politica da parte dei cittadini e salvando chi è stato condannato. A cos'altro possono servire una Camera eletta senza preferenze e un Senato che più che avere una legittimazione, cosiddetta di secondo grado, è palesemente inutile?

Altri dubbi sul testo fanno riflettere, come la modifica che si vorrebbe apportare all'articolo 70 della nostra Carta. Nel nuovo comma 3 dell'articolo si prevede di inserire che ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. La riflessione sulla parola «disporre», l'ho già presentata nel mio intervento in Commissione e sembra faccia intendere come una semplice richiesta della minoranza non sia sufficiente per poter esaminare un provvedimento, ma occorre invece una deliberazione *ad hoc* dell'Assemblea affinché ciò possa avvenire. Si tratta di un dubbio lessicale che andava sciolto - e nel testo in esame non risulta essere stato fatto - in quanto potrebbe incidere notevolmente sull'ambito di azione del Senato; il potere delle minoranze di far pronunciare il Senato sulla proposta di legge prodotta dalla maggioranza dell'altra Camera, nel caso sia sufficiente la richiesta, potrebbe essere teoricamente amplissimo, nel caso della deliberazione, potrebbe invece essere praticamente nullo.

Il Movimento 5 Stelle ha cercato fin dall'inizio di migliorare questo testo, presentando in Commissione affari costituzionali ben 220 modifiche, tra emendamenti e subemendamenti, ben 14 provenienti dal disegno di legge «Iniziativa *quorum* zero e più democrazia», che riprende un disegno di legge d'iniziativa popolare, ma le avete tutte respinte. Le mie proposte, che ho ripresentato anche qui in Aula, mirano ad estendere i diritti referendari con l'introduzione del *referendum* confermativo, che permetterebbe ai cittadini, qualora lo ritengano necessario, di esprimersi sull'effettiva entrata in vigore delle leggi approvate dal Parlamento, nonché del *referendum* propositivo, che consentirebbe agli italiani di esprimersi su proposte di legge di un comitato promotore e di obbligare il legislatore a dare attuazione alla proposta entro un lasso di tempo.

Ci avete tacciato di ostruzionismo, ma la riforma che oggi propugnate è in realtà un disegno preparato da tempo: ricalca in tutto e per tutto il progetto della loggia massonica Propaganda 2 che, prima Prodi e poi Berlusconi, hanno tentato invano di portare a compimento. È un disegno antico che mira a depotenziare, fino alla totale insignificanza, ogni spazio d'intervento per i cittadini e a cancellare la sovranità popolare, un disegno messo in campo da chi ha condotto l'Italia nell'eurozona a solo vantaggio della Germania *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)* ed attraverso una legge ordinaria senza il regolare *referendum,* peraltro previsto dal disegno di legge di Cossiga, che voi avete ignorato! Un disegno che chiude il cerchio di un ventennio di malapolitica: quattro lustri che hanno prodotto solo la svendita e la privatizzazione delle nostre eccellenze, il trasferimento in massa dei nostri giovani all'estero, il raddoppio della povertà, l'inquinamento e il danno ambientale triplicato, come segnalato perfino dalla Conferenza episcopale.

Questa iniqua, scellerata e assassina manovra volete completarla in assoluta tranquillità buttando fuori definitivamente i cittadini, già piegati dalla depressione. Voi volete azzerare il bicameralismo perfetto, previsto da una Costituzione partorita dal sangue di milioni di italiani e confermato nel 2006 dai cittadini come bene pubblico prezioso; un bicameralismo i cui unici difetti sono da ricondurre ai vostri giochi di potere ed alla vostra incapacità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per anni avete scambiato i ruoli tra Parlamento e Governo, ed è un anno e mezzo che stiamo qui a votare dei «decreti minestrone» proposti dal Governo.

Chiedo a voi, che siete qui come prima legislatura, come noi del Movimento 5 Stelle: potete rinnegare ciò che neppure conoscete, ciò che neppure avete sperimentato? Eppure sapete bene quali sono i costi della politica: Quirinale, dirigenti generali, consigli di amministrazione di enti e società partecipate, affidamenti milionari a società esternalizzate per servizi inutili *(Applausi dal Gruppo M5S),* oltre a tutta la corruzione nella TAV, nel MOSE, nell'Expo, in tutti gli appalti che hanno impedito la realizzazione delle grandi opere pubbliche per i cittadini e - ahimè - anche nelle ricostruzioni *post*-sisma, senza il necessario controllo del rispetto delle leggi. Altro che riduzioni dei costi! Fiumi di denaro che escono ogni giorno dalle casse dello Stato rispetto ai quali il risparmio che genera questa riforma è una goccia in un oceano.

Il Senato, trasformato in Camera delle Regioni, continuerà ad avere poteri costituzionali importanti, come quello di eleggere il Presidente della Repubblica e i membri del CSM, ma non sarà più eletto dai cittadini: sarà composto dagli amici degli amici e da politici regionali indagati e condannati come quelli dell'Abruzzo *(Applausi dal Gruppo M5S)*, che godranno, una volta nominati, anche dell'immunità che voi volete garantire.

Siete falsi ed ipocriti, perché strumentalizzate la crisi economica per i vostri sporchi giochi di Palazzo. I cittadini eleggono qualcuno perché compia atti sul territorio di una città o di una Regione, sulla base di un programma locale, e noi ce lo dobbiamo ritrovare a fare leggi costituzionali, sui trattati internazionali, a designare i componenti del CSM e ad eleggere il Capo dello Stato? Ma vi rendete conto che ignominia è questa che voi chiamate riforma? Questa non è una riforma costituzionale, ma una riforma prostituzionale! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

C'è superbia anche nel sentirvi autorizzati a sfasciare la democrazia nel nostro Paese con il 40 per cento dei voti, quando il 47 per cento dell'elettorato italiano ha preferito restare a casa. Siete ridicoli ed arroganti, e non vi accorgete neppure che dalla vostra parte c'è solo il 23 per cento di un'intera

popolazione, mentre il restante 77 per cento è profondamente indignato e disgustato da tutti, e presto farà sentire la sua voce.

Io ho messo a disposizione la mia vita, ho rinunciato alla mia famiglia per essere su questi banchi, come molti dei miei colleghi, per difendere con orgoglio il nostro passato e la nostra storia, e sono dentro questo palazzo... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi.

Senatrice Blundo, la richiamo all'articolo del Regolamento che dovrebbe indurla a usare un linguaggio un po' più proprio. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

BLUNDO *(M5S)*. È consono.

PRESIDENTE. Completi il suo intervento, senatrice Blundo.

SANTANGELO *(M5S)*. *(Si alza in piedi)*. La lasci parlare, in Aula siamo quattro gatti. Si vergogni!

PRESIDENTE. Si accomodi, senatore Santangelo.

BLUNDO *(M5S)*. Posso concludere?

PRESIDENTE. Prego, concluda il suo intervento.

BLUNDO *(M5S)*. Dicevo che ho messo a disposizione la mia vita perché si difenda con orgoglio il nostro passato e la nostra storia e sono in questo palazzo affinché si compia l'esatto contrario di quanto state proponendo, nel rispetto dei cittadini che hanno firmato la proposta «*quorum* zero» ed in nome dei Padri costituenti. Io sono qui e, come tutti i cittadini onesti e voglio che avvenga la trasformazione dello Stato da «cosa nostra» a «casa nostra». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Voi avete la forza della menzogna, che si trasforma in prepotenza quando viene svelata, com'è accaduto con la tagliola introdotta alla Camera a tutela delle banche.

Signor Presidente, nominato e non scelto dai cittadini, avete fatto credere di essere aperti ai contributi e ai miglioramenti ma siete rimasti sulle vostre posizioni. La riforma che voterete, assumendovi piena responsabilità davanti al Paese e ipotecando ancora di più il futuro dei nostri figli e dei vostri nipoti, è la vostra riforma, che non vuole forme di democrazia diretta e partecipata, non vuole forme di controllo dei cittadini sulla politica, non vuole l'unica cura che davvero serve a questo Paese moribondo: restituirlo ai suoi legittimi proprietari, i cittadini!

Avete colpito i cittadini in tutti i modi possibili e immaginabili, senza ritegno e senza rispetto nelle vostre scelte politiche, togliendo loro anche la dignità di esseri umani. Questo è l'ultimo colpo al cuore. C'è una sola parola: «vergogna», se ne conoscete ancora il senso.

Noi vogliamo uno Stato al servizio del bene pubblico, del bene comune equamente distribuito; uno Stato che agisca secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza e del pragmatismo. Non abbiamo nulla da rivendicare o nascondere, non ci interessa il vile denaro e neppure abbiamo smanie di potere e di poltrone, come le numerose assegnate da Renzi in soli 100 giorni. Ha superato persino Monti e Letta nel numero.

Bene, se riuscirete a mettere in atto questo abominio costituzionale e abolirete il Senato, io tornerò con dignità ed orgoglio ad insegnare ai vostri figli, come facevo fino allo scorso anno; voi dove andrete? E soprattutto, quello che conta di più, che fine farà questo nostro meraviglioso Paese, che non aveva nulla da invidiare agli altri Paesi ed era invidiato da tutti? Per tutti questi motivi, sono e sarò con immenso orgoglio contro questo abominio! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, lasciamo finire gli applausi meritati dalla collega che mi ha preceduto. Effettivamente alcuni spunti ed alcuni passaggi del suo intervento sono condivisibili, soprattutto quando richiama tutti noi all'importanza delle votazioni che ci apprestiamo a fare nelle prossime giornate e alla delicatezza del tema che stiamo affrontando. Parlare di riforme costituzionali, infatti, vuol dire toccare una delle ossature portanti del Paese e toccare dei concetti spesso molto importanti per quanto riguarda la democrazia e quindi la vita quotidiana dei nostri cittadini.

Ho iniziato ad occuparmi in Parlamento di riforme nella legislatura dal 1996 al 2001. Il primo

intervento che feci del 1996 alla Camera parlava di riforme e richiamava la necessità di andare nella direzione di attuare nel nostro Paese una riforma federalista, ricordando anche l'importanza di certi concetti come quelli di Rousseau sulle piccole patrie, concetti del 1700, ma che davano quella libertà di autonomia e di autogestione alle tante realtà e alle tante comunità che sono presenti in Europa e che oggi giustamente non si riconoscono all'interno dell'Unione europea, un mostro che è stato costruito solo sulla base di valori sostanzialmente economici.

Dico questo perché parlare di Europa e parlare di riforme che riguardano la nostra Costituzione sostanzialmente vuol dire parlare della stessa cosa, vuol dire parlare dell'applicazione del principio di sussidiarietà, vuol dire parlare di tanti valori che sono condivisi dai tanti popoli che abitano all'interno dei Paesi dell'Unione europea e che dovrebbero trovare un loro riconoscimento nelle rispettive Carte costituzionali.

Dicevo che ci abbiamo provato nella legislatura dal 1996 al 2001: ricorderete tutti l'esperienza della bicamerale di D'Alema, che è abortita senza nemmeno arrivare in Aula, per poi finire quella legislatura con l'approvazione di una modifica pasticciata e confusa, quella del Titolo V della Parte II della Costituzione, approvata con soli quattro voti di scarto da una maggioranza che doveva rincorrere la Lega. Quella maggioranza, di fronte alle aspettative, alle esigenze e al desiderio di libertà e di autogoverno del Nord e delle comunità padane, che volevano effettivamente poter disporre liberamente non solo del gettito fiscale, ma anche della capacità decisionale per poter incidere sulle problematiche quotidiane dei propri cittadini, con l'allora presidente del Consiglio Amato, fece una modifica costituzionale che alla fine non risultò sicuramente una modifica corretta e che tanti danni ha prodotto, tanto che dal 2001 al 2006, prima con il ministro Bossi e poi con il ministro Calderoli, si iniziò un ulteriore percorso di modifiche costituzionali che portò all'approvazione definitiva (con le due letture di Camera e Senato) di un testo che venne però bocciato dai cittadini con il *referendum* confermativo. Quel testo venne però bocciato non tanto per il contenuto, ma perché venne venduto male da una parte politica che aveva l'interesse a screditare l'avversario. Il contenuto di quella proposta, che poi i cittadini non accettarono (i cittadini del Nord la compresero, mentre i cittadini del Sud compresero un messaggio diverso, che andava contro di loro, e questo non era vero), già parlava di fine del bicameralismo perfetto, già parlava di riduzione del numero dei parlamentari, sistemava il problema delle competenze concorrenti e andava nella direzione di coinvolgere i territori e le Regioni all'interno dell'elezione di determinate istituzioni fondamentali, come la Corte costituzionale.

Quella riforma - ahimè - non è stata approvata dai cittadini, ma se fosse passato quel *referendum*, già dal 2008, con le elezioni successive all'entrata in vigore di quella riforma costituzionale, avremmo avuto un Parlamento con un sola Camera che dava la fiducia al Governo: un Parlamento che probabilmente avrebbe avuto un Governo Berlusconi dal 2008 al 2013 e un Governo Bersani (non un Governo Renzi) perché chi vinceva alla Camera comunque vinceva tutto, dal 2013 a data indeterminata. Quella riforma - ripeto - è stata bocciata, perché vi fu una miopia politica che è giusto ricordare anche in questo momento *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Oggi siamo di fronte ad un'altra possibilità: siamo nel 2014 e iniziamo un percorso che riprende ancora una volta la riforma costituzionale, grazie anche al contributo della presidente Finocchiaro e del relatore Calderoli, che sicuramente ha fatto tesoro e sa quanto sia importante riproporre certi temi, perché proprio i cittadini vogliono in modo particolare che le riforme costituzionali prevedano questo genere di cambiamenti. Ci troviamo - ripeto - di fronte a un percorso molto arduo, diverso da quello più lungo del 2001-2006, e sicuramente diverso - almeno lo auspico - da quello pasticciato della fine della XIII legislatura che dovrebbe condurci a toccare gli stessi temi e dovrebbe convincere tutti noi della necessità di porre fine al bicameralismo perfetto. Siamo rimasti l'ultima democrazia occidentale in cui vige il bicameralismo perfetto. Esistono Paesi nel resto del mondo dove vige il bicameralismo, ma non il bicameralismo perfetto. Esistono Paesi dove addirittura, all'interno di Stati federali o confederali, vi sono Parlamenti che hanno poteri quasi eguali al Parlamento centrale, ma non esiste nessun Paese che, come il nostro, preveda un sistema ormai desueto e superato e che non risponde più alle esigenze di funzionalità del Paese e alla necessità di dare risposte puntuali ai problemi dei

cittadini.

Ma un sistema monocamerale non può essere una dittatura. Non può travalicare il diritto all'applicazione di una corretta formula democratica e, quindi, servirà controbilanciare questa scelta con una legge elettorale che dovrà sicuramente tenere in considerazione il nuovo delicato assetto istituzionale che si verrà a creare.

Certamente i problemi di cui parliamo sono importanti, ma mi permetto di ricordare che, a fianco della riforma istituzionale, vi sono i problemi importanti che vivono tutti i cittadini quotidianamente, come il lavoro, l'occupazione, le tasse, l'immigrazione clandestina: su questi vedo che il Governo continua a non dare risposte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Forse riesce a dare risposte in termini di riforme costituzionali perché ha qualche buon «consigliore» vicino che gli indica la strada e le soluzioni che devono essere perseguite.

Ritengo che tutte queste riforme che dovremmo valutare e votare nei prossimi giorni debbano essere analizzate con cura. Non sono favorevole ad un'eccessiva fretta nell'analisi di provvedimenti importanti come questo, ma soprattutto ritengo che il Governo, o meglio la maggioranza che vuole riformare la Costituzione dovrà conquistare voto dopo voto in quest'Aula la fiducia della maggioranza di quest'Assemblea per poter dire che quella riforma è una riforma necessaria della Costituzione. Dovrà farlo comma dopo comma, parola per parola, perché i temi aperti sono ancora tanti, a cominciare dal numero delle firme per i *referendum* abrogativi, cui si è accennato più volte, al numero dei deputati e a tante questioni che riguardano anche la Corte costituzionale e la sua composizione, o le competenze delle Regioni, che non possono pesare in secondo piano.

Ho sentito dire varie volte, anche poc'anzi, che la nostra è la Costituzione più bella del mondo. Io francamente ne conosco alcune che sono altrettanto belle, ma la nostra Costituzione ha una particolarità: la prima Parte della Costituzione italiana enuncia i principi fondamentali ed i valori di riferimento che sono ineludibili e sicuramente sacrosanti, ma hanno un unico difetto, cioè sono poco attuati e sono disattesi, tant'è che il Senato, insieme alla Camera, ha approvato delle leggi che spesso ne dimenticavano il contenuto. Il mio auspicio è che nella modifica della seconda Parte della Costituzione, o meglio nella parte relativa alla riforma degli organi costituzionali, *in primis* del Parlamento e con particolare riguardo allo strumento del *referendum*, si utilizzi un sistema diverso, che porti tutti a dire che quello che conta non è tanto l'immagine, non è tanto la scelta ad effetto che deve essere fatta e quindi la parola (che può essere twittata per accontentare i cittadini dando l'idea che si stia cambiando tutto per poi effettivamente non cambiare nulla), ma che bisogna individuare delle soluzioni che permettano di dare risposte pratiche, pragmatiche e concrete in termini di modalità operative ed in termini di efficacia dei nostri lavori e quindi di efficacia nei confronti dei cittadini.

Un vecchio filosofo irlandese del Settecento diceva molto semplicemente che le istituzioni utili sono quelle che non complicano la vita dei cittadini. Cerchiamo di fare almeno questo, all'interno di queste riforme: facciamo le riforme necessarie e facciamole in modo serio. Se saranno fatte in modo serio, la Lega ci sarà; ma farle in modo serio vuol dire rispettare le esigenze di tutte le componenti che sono presenti nel nostro Paese a livello territoriale e a livello politico.

Se faremo questo, se riusciremo a ragionare in modo serio, senza correre troppo, prendendoci il tempo giusto ma sicuramente guardando parola per parola quelle che possono essere le conseguenze pratiche dell'applicazione delle norme costituzionali che andremo a modificare (quindi cosa accadrà in questo Paese con le nuove norme), allora saremo sicuramente indirizzati su un metodo di lavoro proficuo, altrimenti ci toccherà tornare ad innalzare la bandiera legata all'identità, al fatto che ci sono popoli disponibili a rimanere all'interno di determinati confini territoriali solo se si vedono rispettati nelle loro singole identità.

Noi crediamo che andare nella direzione di dare forza a questo Paese con strumenti nuovi, con la possibilità di vedere tutti rispettati sia la strada che deve essere perseguita. Non pensiamo però, se non ci sarà questo rispetto reciproco, questa soluzione, di poter stare zitti ed accettare in silenzio in nome delle riforme necessarie da fare qualsiasi soluzione che ci verrà proposta da questo Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signora Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, quello che è oggi all'esame dell'Assemblea è un disegno di legge sulle riforme non solo costituzionali, ma istituzionali; è una più ampia visione di modifica dell'assetto del Parlamento, del procedimento di formazione delle leggi e di una politica di contenimento e revisione della spesa pubblica.

Nella partita delle riforme, l'azione del Governo e del Partito Democratico in questi mesi ha voluto giocare da protagonista, con l'obiettivo di un cambiamento istituzionale, un vero e proprio rinnovamento nella tradizione, che guarda non solo all'Europa, ma soprattutto al cuore del Paese.

Non è questa la sede per richiamare i numerosi comitati di studio che sono intervenuti a ragionare sulle riforme costituzionali (dalla Commissione Bozzi del 1983, al comitato Speroni del 1994, al gruppo di lavoro, prima, e alla commissione per le riforme, poi, voluti da ultimo dal presidente Napolitano), basti sottolineare che tutti i comitati di studio finora insediati sono giunti, seppur con soluzioni diverse, all'esigenza condivisa del superamento del bicameralismo perfetto.

Nel 1982 il presidente Giovanni Spadolini, stilando il suo decalogo per le riforme istituzionali, individuava «il problema di complete e incisive riforme costituzionali capaci di neutralizzare le cause delle disfunzioni che troppe volte hanno paralizzato gli sforzi dei Governi». Questa citazione serve solo per squarciare il velo che tanti stendono per confondere la crisi della rappresentanza con il funzionamento dello Stato; da una parte, i meccanismi non sono all'altezza della modernità e, dall'altra, i modelli di rappresentanza non sanno più come interpretare collettivamente i bisogni personali.

Oggi, trent'anni dopo, il peso di tale problema è stato raccolto dal Governo Renzi, che si è fatto carico di promuovere un disegno di legge costituzionale che superi il bicameralismo perfetto, al fine di velocizzare l'*iter legis* e di contenere i costi della spesa pubblica con l'abolizione di organi ed enti ormai superati, come il CNEL.

La sfida più grande del nuovo Senato sarà allora quella di integrazione delle autonomie, che riproduca nella Camera alta la suddivisione di vari livelli degli enti territoriali, come nell'articolo 114 della Costituzione. Se la Camera dei deputati dovrà rappresentare la nostra forma di Governo, il Senato delle Autonomie dovrà rispecchiare la forma di Stato. Un pluralismo necessario di voci, che già nell'Assemblea costituente si ricercava nella scrittura dell'articolo 57, nella definizione di quel Senato a base regionale.

Un Senato delle Autonomie, quindi, capace di dialogare verso il basso con gli enti territoriali, ma anche verso l'alto con le istituzioni europee, dove siamo protagonisti oggi con la Presidenza italiana del semestre europeo e fin dalle scorse elezioni europee del 25 maggio.

Siamo, dunque, nella fase in cui si delinea l'approdo alla prima tappa delle riforme costituzionali e il pensiero corre necessariamente alle parole pronunciate dal presidente Giorgio Napolitano nel suo discorso alle Camere in occasione del suo insediamento, più di un anno fa. La rielezione del Presidente della Repubblica non trova precedenti nella storia, ma è stata necessaria per superare il difficile stato di *impasse*, certamente creato dal risultato elettorale ma anche da un atteggiamento definito come irresponsabile e di chiusura da parte delle fazioni che non hanno inteso creare le premesse per la formazione di un Governo. Parole severe, le sue, chiare e di richiamo alla responsabilità di tutti noi parlamentari e a quelle parole devono essere sempre riferite le esperienze di Governo successive per l'eccezionalità degli impegni da affrontare.

In definitiva, in quelle parole sta il motivo per il quale il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale a fronte di 53 disegni di legge depositati in Senato, poiché - e dobbiamo affermarlo chiaramente - queste riforme c'entrano con la vita dei cittadini e delle imprese.

Se in quest'Aula c'è chi pensa che le riforme «sì, certo, sono da fare ma ai cittadini interessano le cose reali» rifletta sul ruolo della politica. La politica deve dare risposte concrete e puntuali, ma in un Paese bloccato qual è l'Italia oggi, la politica deve trovare la forza di individuare e correggere quegli elementi che rendono sproporzionati i tempi delle soluzioni rispetto ai tempi dei problemi.

La prova che l'Italia è un Paese bloccato sta per esempio nel fatto che la spinta alla riforma di tanti

mondi antichi che il Governo Renzi sta aggredendo, raccoglie sia approvazione che resistenze, ma non riesce a generare moti di autoriforma. Tutti sono in attesa di vedere se la politica (e Renzi oggi ci sta mettendo la faccia per tutti, che lo si voglia o no) sarà all'altezza delle sfide che riguardano se stessa.

La grande spinta che il Governo Renzi ha dato al processo riformatore resta un elemento oggettivo, un merito e una prova della convinzione e del coraggio che si sta profondendo per restituire autorevolezza alla politica. Ritengo quindi che il momento di riforma che ci si prospetta davanti possa essere un buon momento - si è detto - di rinnovamento nella tradizione, una vera e propria rivoluzione nel segno però di una manutenzione costituzionale più che di una riscrittura della Carta. In definitiva una modernizzazione della nostra democrazia. Interventi precisi, mirati, che assicurino rapidità, efficacia ed efficienza all'azione parlamentare.

Le riforme devono servire per migliorare l'assetto istituzionale, innanzitutto per superare le prassi degenerative degli ultimi anni, dai decreti-legge *omnibus*, alla continua posizione della questione di fiducia da parte del Governo (spesso su testi «blindati» con maxiemendamenti), all'abuso di decreti-legge anche quando non sussistono i requisiti di necessità e urgenza.

Mi permetto ora di proporre alcune valutazioni politiche in considerazione della portata del passaggio che sta per compiersi in quest'Aula. Se abbiamo ascoltato più volte appelli a separare la contingenza del contesto politico dai contenuti della riforma, è inutile nascondersi quanto questa contingenza pesi sulle valutazioni e sugli atteggiamenti che si sono misurati in queste settimane. Nonostante ciò il punto di incontro nel confronto tra Governo, forze politiche e Parlamento - e qui voglio ringraziare i relatori, la presidente Finocchiaro e il presidente Calderoli per il lavoro svolto in Commissione - va considerato positivamente per il suo valore, sia di contenuti che di sintesi.

Mantenere al centro il Parlamento, senza toccare le parti relative al Governo, è un punto qualificante della riforma che non muta sostanzialmente gli equilibri tra i poteri e le garanzie, evidenziando primariamente la volontà di dare maggiore efficienza allo Stato.

È sproporzionato e strumentale l'evocare derive autoritarie, quando una Camera basta per esprimere la fiducia al Governo, per legiferare e per votare il bilancio dello Stato. Ma una Camera non basta per rendere l'articolazione istituzionale e territoriale dello Stato italiano corresponsabile di un processo di armonizzazione dell'insieme delle leggi nazionali e regionali che devono generare, in modo combinato, opportunità e tutele.

In altre parole oggi non si tratta di discutere quale sia il ruolo del Senato riformato in rapporto al Senato di oggi entro il quale svolgiamo questa decisiva discussione, bensì discutere in che modo, a partire da un sostanziale monocameralismo, si struttura un'utile presenza di una Camera delle autonomie di cui pare ovvia la presenza perché adeguata alla configurazione dello Stato tracciata dall'attuale Costituzione.

Questo stiamo facendo oggi, consci che subito dopo avremo la responsabilità anche di affrontare le regole con le quali si elegge la Camera, posto che non agiamo in condizioni di vuoto legislativo, cioè senza una legge elettorale in vigore, ma altrettanto coscienti del fatto che la legge elettorale deve fare uscire dalle urne, cioè legittimare, una maggioranza politica alla Camera in grado di esprimere un Governo.

Peraltro, questo accade regolarmente, per Regioni e Comuni senza che vi siano state o vi siano oggi valutazioni preoccupate sullo spessore democratico di questi livelli. Prova di ciò sono la passione e la partecipazione che attraversano tutti i partiti e gli schieramenti che affrontano elezioni comunali e regionali. Anzi, della stabilità raggiunta dalle istituzioni locali come Regioni e Comuni se ne avrà contezza proprio nel Senato riformato che da questa sua natura di secondo grado trarrà grande incisività.

Una considerazione finale va fatta, allora: troppi tentativi sono stati vani, troppi i lavori di Comitati di studio rimasti negli scaffali polverosi della scienza costituzionalistica italiana, troppe le riforme mancate, troppe le riforme approvate ma mai attuate, basti pensare solamente all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha previsto - ancora oggi disattesa - «la partecipazione di

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali».

L'auspicio, allora, è che questa riforma realizzi finalmente quel «costituzionalismo multilivello», che operi su un nuovo assetto del Titolo V della Parte II, una ridefinizione del procedimento legislativo anche in ragione della normativa europea che il Parlamento recepisce ogni anno; e che il giorno di questa settimana (o della prossima) nel quale l'approveremo, possa essere considerata la data di un primo traguardo, la data di un nuovo inizio e non più dell'ennesima occasione mancata.*(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, ciò di cui si discute oggi non è solo sbagliato nel merito ma anche, e soprattutto, nel metodo finora usato, caratterizzato dalla poca chiarezza e dalla fretta.

Una riforma di questa portata andava pensata e realizzata tenendo conto degli assetti istituzionali nel suo complesso. Anche nelle democrazie avanzate accadde che l'indirizzo dell'esecutivo e quello legislativo non sempre coincidano. Visto che questi due poteri talvolta, o spesso, nel nostro Paese non coincidono, *mister* Renzi ha ritenuto di farne fuori uno, a suo gusto e piacere, affinché nessuno possa più ostacolarlo.

Non è bastato a Renzi rendere schiave le Camere a colpi di decreti e fiducia, imbrigliandone la funzione legislativa. Ora, con un ramo solo del Parlamento otterrebbe un ampio margine ricattatorio. Lo vediamo già oggi, dove i Ministri sono la sua squadra personale e la maggioranza pretende di fare riforme costruite su norme incostituzionali. Già oggi il nostro Parlamento, mediante il ricatto della questione di fiducia, è asservito all'esecutivo del Governo. Figuriamoci cosa diventeranno i prossimi parlamentari con una sola Camera!

Compito del Parlamento è anche quello di porre limiti al titolare della sovranità e fornire garanzie a tutela delle libertà dei cittadini. Ma di quali garanzie e libertà parliamo, con un Senato non elettivo e con il regime prospettato da re Renzi, ultimo tra i *premier* non eletti dai cittadini ma solo dalla sua cerchia sotto ricatto.

Una concentrazione di poteri in capo a un solo partito e al suo *leader* è impensabile in una democrazia liberale. Questo è ciò che ebbe a dire lo stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel discorso per il sessantesimo anniversario della Costituzione, quando prese le distanze dal semi presidenzialismo alla francese. Ma oggi pare aver cambiato idea davanti al simpatico Presidente fiorentino.

Il modello tradizionale del Governo italiano dovrebbe essere l'opposto di ciò che è oggi. La facilità con cui vengono presentati i maxiemendamenti, in barba alle scadenze, è un'anomalia tutta italiana. Cosa c'è di democratico, quando non si ha la possibilità di intervenire su un testo presentato dal Governo, dal momento che, con la questione di fiducia, non possono essere presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi e che su tale oggetto è vietata la votazione per parti separate? Per quale motivo oggi dovremmo partecipare e dare il nostro consenso ad abbruttire, restringendolo ancor di più, quel minimo di spazio democratico che ancora rimane? I cittadini hanno il diritto di partecipare alle decisioni sui processi che li riguardano, mentre da tempo questa classe politica non fa altro che prendere decisioni opache e privatistiche. Un Parlamento, per essere democratico, dovrebbe tener conto degli interessi e dei valori prevalenti della società, non prendere decisioni sulla base di chi invece mostra muscoli e forza per ottenere ciò che vuole, ossia governare e legiferare senza intromissioni; di chi prima se la prende con gli Uffici del Senato, perché affermano che il suo decreto degli 80 euro non è coperto, poi con i senatori che non concordano con il suo disegno di riforma: per lui sono tutti attaccati alle poltrone e ai soldi, questo è il modo di agire del *Premier*.

State violentando la Costituzione e togliendo ogni minima possibilità di partecipazione diretta dei cittadini. Avete alzato ad 800.000 il numero delle firme da raccogliere in caso di *referendum*: insomma, volete una dittatura, eppure spesso ci avete accusato di avere un *leader* che poteva essere paragonato a Mussolini. Mi appello a voi - ma non alla vostra coscienza, perché è difficile trovarne

traccia in quest'Aula - affinché, almeno per senso di dignità, oggi vi ribelliate al vostro duce e condottiero: fatelo per gli italiani, a tutela dello Stato di diritto e della democrazia! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Russo)*. Dove va a finire, se ancora esiste in questo mondo, l'orgoglio del Parlamento, del vostro e del nostro essere parlamentari della Repubblica e per la Repubblica? Cosa vi ha promesso? I cinque anni di legislatura o la modifica della legge relativa alla pensione dei parlamentari in caso di scioglimento anticipato del Senato? Ditecelo! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Russo)*.

Che senso ha un Senato con meri poteri consultivi, di indirizzo e poco altro, che non risolve la questione dei costi, tanto sbandierata dal *Premier*? Se poi ciò che verrà fuori da questa riforma è un organo costituzionale inefficiente, la tesi più gettonata dal *Premier* è quella del risparmio: ma non era meglio ridurre l'indennità economica ed il numero dei parlamentari e lasciare il bicameralismo? Ricordiamo tutti la mirabolante cifra di un miliardo di euro che inizialmente il presidente Renzi non smetteva di sventolare ad ogni sua apparizione televisiva: poi, però, dopo qualche giorno ha smesso di dare i numeri ed il suo efficiente *staff* comunicativo ha spostato tutta la motivazione della riforma sul recupero dell'efficienza del Parlamento. *(Commenti del senatore Russo)*. Vi siete chiesti come mai questo cambio di rotta comunicativo? Forse perché i consiglieri del Presidente del Consiglio hanno finalmente messo le mani su un pallottoliere e si sono accorti che i risparmi derivanti da questa riforma sono poco più che spiccioli, se confrontati a quelli da lui sbandierati?

E allora facciamoli noi un po' di conti: cifre alla mano e basandoci sui dati del rendiconto 2012, l'ultimo approvato da tutti voi in quest'Aula, il risparmio che si otterrebbe dall'abolizione delle indennità dei senatori ammonta a 43 milioni di euro.

Infatti, rimarrebbero in piedi le spese dei palazzi, dei servizi, del personale, dei vitalizi, delle pensioni e cioè le voci largamente prevalenti del costo di quest'organo.

A queste bisognerebbe aggiungere poi il costo del viaggio e della permanenza a Roma dei nuovi senatori. O forse re Renzi è così ingenuo da pensare che sindaci e governatori dovrebbero munirsi a proprie spese di panini e sacco a pelo e venire a Roma a piedi? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

O peggio: pensa che ingenui siano i cittadini e intende scaricare i costi della trasferta dei nuovi senatori sugli enti di provenienza, replicando il gioco delle tre carte a voi tanto caro, che già tante volte abbiamo visto fare in questa maggioranza. Come se i cittadini non capissero che a pagare quei costi sarebbe alla fine sempre lo Stato e quindi noi stessi!

E valeva la pena amputare la nostra Costituzione in questo modo, concentrare altro potere nelle mani del Governo e privare i cittadini della possibilità di scegliere direttamente i loro rappresentanti, per ottenere, alla fine, un risparmio di 43 milioni di euro?

Togliendo l'assegno di fine mandato, l'assistenza sanitaria integrativa dei senatori e portando l'indennità lorda a 5.000 euro a tutti i parlamentari si avrebbe un risparmio di circa 60 milioni di euro. Senza considerare che se ogni parlamentare restituisse la parte non spesa dei rimborsi forfettari e non tassati - diciamolo ancora forte! - chissà quali altri risparmi avremmo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E poi, vogliamo parlare dei vitalizi?

Questo si vorrebbe chiedere oggi a questa stessa sinistra che già nel 2001 ebbe il coraggio sciagurato di stravolgere il Titolo V della Parte II della Costituzione nel tentativo di dare allo Stato una impronta federalista, dando invece alle Regioni sempre più autonomia e competenze e potere partitocratico. Da questa sciagurata autonomia soprattutto finanziaria, che ha consentito di sperperare liberamente i soldi dei cittadini, usati per spese in matrimoni, ville, viaggi e vacanze varie, si è poi dovuti ricorrere ad alzare le imposte ai cittadini impoverendoli e levando loro il pane di bocca per tappare i buchi dei bilanci delle Regioni. Questo la sinistra ha fatto riformando il Titolo V: allevare una mandria di Consiglieri regionali che hanno saccheggiato i fondi elettorali, messi a loro disposizione dai Consigli regionali. E oggi Renzi che fa? Vuol dare loro addirittura un doppio incarico! Fenomenale, un genio, l'uomo!

Oltretutto vi è una gigantesca questione pregiudiziale in questa ipotesi di riforma, che riguarda la

legittimazione a cambiare la Costituzione o, per meglio dire, la legittimazione a cambiarla da parte di questo Parlamento. La domanda, che potrebbe apparire come retorica o addirittura provocatoria, in realtà non lo è per due motivazioni, che la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale ha riunito in un unico involucro: in primo luogo, la fragile legittimazione degli attuali parlamentari eletti grazie al premio di maggioranza; in secondo luogo, il metodo di scelta degli attuali parlamentari e cioè il fatto che essi (e noi ugualmente) siano stati nominati dai partiti politici attraverso liste bloccate e non scelti dai cittadini tramite le preferenze. Entrambi i suddetti punti sono stati sanzionati dalla Consulta che, appunto, con la sentenza n. 1 del 2014 ha sancito la manifesta in-co-sti-tu-zio-na-li-tà - ve lo scandisco, almeno lo comprendete! - della legge elettorale a tutti nota come Porcellum. Il buonsenso suggerirebbe di andare prima ad elezioni con una legge elettorale costituzionale e non con l'Italicum, partorito dall'ennesimo accordo segreto tra Renzi e Berlusconi. Poi, con un nuovo Parlamento, finalmente legittimato, si potrebbe mettere mano alle riforme costituzionali.

Un altro esempio di riforma costituzionale approvato in fretta e senza una reale discussione parlamentare è relativo all'inserimento in Costituzione della norma sul pareggio di bilancio, che oggi tanto lamentiamo e non vogliamo più. Che bello: facciamo e poi disfacciamo!

Altra questione propedeutica alla questione del merito dei contenuti della riforma costituzionale riguarda il soggetto a cui spetti l'iniziativa di modificare la Costituzione. Come tutti sanno, nel nostro ordinamento tale *input* spetta tradizionalmente al Parlamento e ciò avviene per la banalissima e ovvia ragione di evitare che una maggioranza politica momentanea, si spera, intervenga sulle regole che riguardano tutti gli attori del sistema. Il fatto che non solo l'iniziativa sia stata presa dal Governo, ma che si sia ridotto notevolmente il margine della discussione con un testo che è stato in larga parte blindato da accordi extraparlamentari e segreti siglati al Nazareno con un pregiudicato, il fatto che il Presidente del Consiglio abbia più volte minacciato lo spettro di elezioni anticipate per superare le reticenze interne anche al suo partito e che sia arrivato perfino a cacciare i membri della Commissione affari costituzionali, rei di esprimere idee diverse dalle sue, la dice lunga sullo squilibrio dei poteri già esistenti a favore dell'Esecutivo e ai danni del Parlamento. Nella riforma che il Governo vuole far approvare vi è ancora un chiaro sbilanciamento a favore di un ulteriore rafforzamento del Governo. Se oggi c'è un potere che deve essere limitato, è quello del Governo. Come ci ha ricordato recentemente il presidente Grasso, il Parlamento era ed è il luogo della rappresentanza, il luogo in cui il Paese trova la sua sintesi, il luogo - per usare le parole di Giacomo Matteotti, di cui questo anno ricorre il 90° anniversario dell'omicidio - in cui le plebi italiane devono «cessare di essere plebi e diventare popolo consapevole, maturo e arbitro del proprio destino». Questo deve essere il Parlamento per tutti i cittadini della Repubblica, non un gruppo di insulsi passacarte del *Premier* da questi nominati e in suo pieno potere. Occorre, in nome del popolo sovrano, che il Parlamento riacquisti la dignità che gli deve essere conferita e che tutti voi partiti, nessun escluso, gli avete fatto perdere trascinandolo nel fango delle vostre azioni degli ultimi trent' anni. Ora, con la vostra riforma, il presidente Renzi pensa di seppellirlo definitivamente. Noi non ci stiamo. I cittadini non ci stanno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Mario. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signora Presidente, rivolgo un ringraziamento sentito alla presidente della Commissione affari costituzionali, la senatrice Finocchiaro, e al collega Calderoli per l'attenzione e dedizione che hanno profuso in questi giorni di lavoro su un dibattito che apparentemente ha come oggetto la modifica della Costituzione. Un ringraziamento va anche ai sottosegretari Pizzetti e Scalfarotto, che parimenti hanno dimostrato con la loro presenza analoga attenzione da parte del Governo.

Ho detto che il cambiamento della Costituzione è solo l'oggetto apparente del nostro ritrovarci qui oggi perché in gioco non c'è tanto la modifica costituzionale che consente il superamento del bicameralismo perfetto. Lo dico senza alzare la voce, perché una cosa non è più vera se si grida più forte. E lo dico senza usare iperboli, perché non è la violenza delle immagini che può tradire o tradurre meglio il senso delle cose. Tuttavia, il senso del mio intervento è chiarire agli italiani che l'oggetto del nostro ritrovarci non è il superamento del bicameralismo perfetto, ma l'inizio nel nostro Paese di una democrazia

autoritaria di stampo putiniano *(Applausi dal Gruppo M5S)*che trova il suo fondamento, non in ciò che è scritto in questo disegno di legge costituzionale, ma nell'applicazione congiunta di ciò che sarà il frutto di questa nostra revisione costituzionale con il cosiddetto Italicum, vale a dire con una legge elettorale pensata in modo tale che le istituzioni diventino il terreno di applicazione del principio di chi, essendo in maggioranza, vuole farsi le istituzioni a sua immagine e somiglianza.

Infatti, nel momento della ritrovata democrazia, nel 1948, si è fatta la Costituzione della Repubblica italiana per difendere quei principi di cui si era provata - starei per dire - nostalgia nel tempo dell'abuso e della violenza. Oggi si fanno norme inique per difendere non nuovi princìpi, ma i nuovi prìncipi *(Applausi dal Gruppo M5S)*, la loro strategia, i loro interessi, l'idea astratta cioè di una semplificazione della democrazia che si contrappone alla semplicità di una democrazia vera, fatta cioè con adeguato equilibrio dei poteri e di dipendenza oggettiva dalla volontà popolare.

Il Senato di Renzi insomma è un orpello cortigiano che, invece che superare il bicameralismo, renderà insignificante e confuso l'intero Parlamento. Proprio ora che si potrebbe configurare un equilibrio tra rappresentanza e governabilità attraverso il superamento del bicameralismo perfetto, attribuendo una funzione di garanzia ad un Senato eletto in maniera proporzionale che non dia la fiducia e che non abbia potere legislativo ordinario, proprio ora si dirotta verso un sistema che annulla in sostanza il funzionamento delle garanzie costituzionali che si basano su maggioranze qualificate. Il combinato di Italicum e progetto di riforma attuale a questo porta infatti: a rendere in sostanza inoperanti le garanzie poste in Costituzione.

Il problema più serio è il riflesso che ha la riforma su Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale. Quando il costituente nel 1948 ha disegnato quell'architettura ha presupposto il sistema proporzionale e ha introdotto una serie di norme che in qualche modo lo dovevano costringere a trovare un accordo tra le forze politiche per l'elezione delle cariche di controllo e di garanzia quali sono il Capo dello Stato e la Consulta. Adesso si aboliscono i 58 consiglieri regionali che partecipano all'elezione del Presidente, si riduce il Senato a 95 persone, più quelle di nomina presidenziale che non sono più a vita ma aumentano del 5,5 per cento il totale dell'Assemblea; tuttavia, con l'Italicum, che attribuisce alla maggioranza 354 deputati, basta avere 9 senatori per eleggere il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali di nomina parlamentare. Il Capo dello Stato nomina poi gli altri 5 giudici costituzionali, e in questo modo la maggioranza si aggiudica 10 seggi della Consulta. Di fatto questo risultato equivale o no a un regime?

Vorrei ora fare una seconda osservazione. Renzi dice che andiamo verso un modello tedesco: non è così. In primo luogo, l'Italia non è una Repubblica federale bensì uno Stato regionale; in secondo luogo, il Presidente della Repubblica in Germania ha poteri più ridotti, inoltre il cancelliere ha maggiori poteri, ma è sottoposto a notevoli controlli e la Corte costituzionale funziona in maniera diversa. Il Parlamento tedesco, cioè, è eletto con un sistema rigidamente proporzionale e l'unico limite è la soglia di sbarramento al 5 per cento.

Soprattutto, però, la riforma del Senato si incrocia ancora una volta con l'Italicum, che è congegnato in modo tale che, per assurdo, basta ipoteticamente l'8 per cento dei voti per aggiudicarsi il 54 per cento dei seggi. Ricordo che la cosiddetta legge Acerbo, che cementò il regime fascista, prevedeva che il premio di maggioranza scattasse qualora la lista più votata avesse almeno il 25 per cento. Questa è la terza osservazione. Noi popolari siamo per un Senato eletto dai cittadini e questa riforma fornisce invece un pessimo esempio di nomenclatura politica ripiegata su se stessa e quasi timorosa della volontà dei cittadini.

Nel testo della Commissione questi senatori nominati potranno legiferare in materia di leggi costituzionali, e trovo inaccettabile che dei parlamentari di seconda nomina possano decidere su questioni così fondamentali. È ovvio poi che in presenza di una legge ipermaggioritaria, come l'Italicum, il Senato debba mantenere alcune prerogative in ordine ai grandi temi, ai diritti, alle garanzie, alla libertà religiosa e ai diritti civili; sono materie sottratte al Senato come viene fuori dalla Commissione e questo non mi può trovare d'accordo. Poniamo inoltre che domani, nel nostro Paese, con una legge ipermaggioritaria, vinca le elezioni una maggioranza, per esempio, estremamente

laicista che decida di introdurre forme di eutanasia per bambini con gravi patologie o per gli anziani. Di fronte a questi rischi, occorre un Senato delle garanzie che costituisca un ulteriore momento di garanzia e di riflessione.

Vorrei fare un'ulteriore osservazione: è stato detto che l'Europa attende questa riforma. Falso. L'Europa attende la riforma del mercato del lavoro, di un sistema fiscale tra i più iniqui, della giustizia, che è oggi fuori dagli *standard* dell'*acquis* comunitario, ma non la riforma costituzionale. Ricordo infatti che mai le istituzioni europee hanno sindacato sul fatto che gli Stati membri fossero addirittura monarchie o repubbliche. L'importante è che siano democrazie, efficienti e rispettose della volontà popolare; ciò che non saremo più quando saremo diventati un sistema istituzionale in cui ai cittadini è vietata la libera espressione del voto.

Concludo dicendo che se i senatori devono lealtà a qualcuno o a qualcosa, questa è la Nazione e non certo un segretario, un capogruppo o una disciplina di partito. *(Applausi dai Gruppi PI, FI-PdL XVI e, M5S e della senatrice De Petris).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, stamattina la presidente Finocchiaro ha fatto una puntuale disamina degli aspetti più importanti della riforma al nostro esame. Dopo di lei, però, il collega Calderoli ha tracciato un quadro storico o, se volete, cronistico, di come si è pervenuti dal testo originario del Governo alle ultime ore, al testo che è all'attenzione di quest'Aula. Anche attribuendo eccessi di coloritura, magari di autobiografia narcisistica all'intervento dell'amico Calderoli, ho l'impressione che egli abbia portato all'attenzione di quest'Aula problemi e aspetti del nostro appuntamento legislativo evocati in qualche modo anche da altri colleghi.

Io non so come e quanto coloro che siedono tra i banchi del Governo abbiano il senso dell'onore istituzionale della propria condizione o abbiano invece soltanto la vanità di sedere su scranni diversi da quelli dei colleghi; in ogni caso le affermazioni del senatore Calderoli avrebbero meritato che un rappresentante del Governo prendesse la parola, come può fare in quest'Aula e in tutti i liberi Parlamenti, in qualsiasi momento.

Il quadro del disegno iniziale del Governo tracciato dal collega Calderoli, al di là di qualche colore eccessivo, è un quadro di vera e propria presunzione di totalitarismo, ben più ingeneroso e ben più cattivo di quello dell'ultimo intervento del collega Mario Mauro. Il collega Calderoli ha chiesto che gli si dia una spiegazione sul perché un testo di legge che vuole istituire, al posto del Senato della Repubblica, la Camera delle autonomie preveda che, su 100 esponenti, 21 siano nominati dal Capo dello Stato, e sul perché l'ubriacatura di democrazia territoriale portasse a tanti sindaci in quel testo. Il silenzio da parte del Governo finora mi ha sgomentato.

In questo caso vanta a merito suo, ma anche obiettivamente la senatrice Finocchiaro e tutti quelli che in Commissione hanno potuto lavorare con lui fino all'espulsione, al cartellino rosso per tre giocatori che erano entrati a gamba tesa (avevano votato a favore dell'ordine del giorno del senatore Calderoli contro quel testo iniziale), di aver mantenuto per il prosieguo dei nostri lavori alcuni punti: sul numero dei deputati e sulla composizione del Senato. Scusate se è poco, rispetto al merito del disegno di legge che affrontiamo. Quando si parla di riforme costituzionali Calderoli è un relatore (relatore di maggioranza o relatore di minoranza sono tutte espressioni improprie quando si affrontano testi costituzionali).

Più volte la relatrice Finocchiaro ha attribuito al nostro sforzo di riforma costituzionale l'obiettivo di integrarsi in Europa e di integrarsi con l'Europa. Ma ognuno di noi si domandi che cosa ci rende lontani dall'Europa: l'ordinamento costituzionale del 1948 o quell'ordinamento regionale introdotto nel 1970? Nel 1970, colleghi della Lega, ricordo un fenomeno eversivo e cialtrone: si chiamava Padania. Bossi e Calderoli non c'entrano. Erano il presidente della Regione Emilia-Romagna, Fanti, il presidente della Regione Lombardia, Bassetti (democristiano), e il professor Miglio che volevano che l'Italia in Europa, a Bruxelles, aggregasse il fronte delle Regioni. E appunto Padania si chiamavano quelle sedi di politica europea.

Oggi, al di là della retorica di maniera, ma non sempre di circostanza, che cos'è che ci rende lontani dall'Europa? Il collega Mauro parlava della difficoltà di fare la riforma del lavoro, certo, ma c'è anche la difficoltà di avere un ordinamento regionale come il nostro. In materia di lavoro, esponenti del Governo, voi che in questi giorni vi trovate ad affrontare il progetto Garanzia giovani, in cui si parla di occupazione, qual è il muro di insensibilità che quotidianamente il Ministro del lavoro ha detto di dover superare? L'istituto regionale è un istituto marcio e così era. Noi lo avevamo capito, nella guerriglia fra Catanzaro e Reggio Calabria, fra Pescara e l'Aquila. È l'istituto regionale. Non c'è dubbio che esso prevedesse chiaramente le prerogative in tema di addestramento professionale. Un fallimento assoluto: docenti inesistenti, corsi che non si sono tenuti. E non c'è Regione del Nord e del Sud che abbia rinunziato all'assessorato all'addestramento professionale. Vogliono tutti l'assessorato all'università, materia per la quale si può avere o la prerogativa di potestà concorrente o quella che, con abile artifizio, il regionalista (assai più di me) Calderoli ha saputo ritagliare in questo testo per riaprire spazi legislativi, non necessariamente da me condivisi, all'autonomia regionale.

Allora, a parte la fatidica questione sanitaria, l'ordinamento regionale, così com'è entrato nel nostro meccanismo costituzionale, è stato un fallimento, una catastrofe, un legno storto. Lo si poteva forse correggere tremontianamente, se il federalismo fosse stato davvero tale. Ma questo è un Paese che è nato ad unità nazionale non con il federalismo, ma con lo Stato, lo Stato liberale, che è stato il primo esempio di Stato nazionale, e nel quale l'originalità era lo Stato in periferia: il provveditore agli studi di una scuola che si volle statale o il provveditore alle opere pubbliche.

Poi arriva la legge Bassanini, a metà degli anni '90, e tutte queste cose le abolisce. La tanto biasimata corsa all'istituzione Provincia da che cosa è stata determinata per un secolo? Dal fatto che si volesse Stato, non che si volesse Regione. E adesso noi andiamo a blindare; già lo avevamo fatto sciaguratissimamente nel 2000, in quella riforma del Titolo V della Parte II la cui motivazione costituzionale era la rappresaglia politica contro Calderoli e Bossi per essersi alleati con il centrodestra, dopo aver vivacchiato per una legislatura e mezzo come costola della sinistra o come centrocampisti.

Noi andiamo a ripuntare il nostro meccanismo costituzionale sulla parte più sbagliata. E allora è evidente che vengono meno le garanzie delle garanzie, se posso citare il collega ed amico Mario Mauro. Anzi, a Mauro mi permetterei di fare un emendamento, quando egli dice che la Costituzione del 1948, prevedendo quegli istituti di garanzia che erano le modalità di elezione del Capo dello Stato e della Corte costituzionale, implicava la proporzionale. No, Mauro: molto di più. Era stato votato in sede di Costituente l'ordine del giorno Giolitti nel quale si indicava il sistema proporzionale come irrinunciabile, con l'opposizione di altissime coscienze; penso ad Einaudi e a tanti altri. Quell'ordine del giorno è la prenotazione di garanzie che siano davvero garanzie.

In questo appuntamento legislativo, noi abbiamo lasciato pericolosamente sguarnito il terreno delle garanzie. Io mi auguro che il lavoro che faremo nel discutere articolo per articolo ci consentirà di aggiustare molte di queste storture, nel senso ipotizzato dal collega Mauro. Ma continuo a dire che tutto questo presidenzialismo della democrazia territoriale ci porta lontano, ci disintegra dalle istituzioni europee. Perdiamo di parlamentarismo e non acquistiamo nulla di decisionismo.

Consentitemi un ultimo riferimento. È un libro, che ho trovato ancora nella mia biblioteca, di Giuliano Amato (siamo alla metà degli anni '70); si intitola «Una Repubblica da riformare», un libricino de «Il Mulino», con la copertina bianca. Amato si domanda se la riforma costituzionale necessaria partirà dai rami alti (la forma di governo, la magistratura) o partirà dai rami bassi (l'ordinamento delle Regioni, che allora erano appena nate). Amato non sa dare una risposta. La risposta che noi possiamo dare, dopo tanti fallimenti di riforme costituzionali di questo quasi mezzo secolo di storia costituzionale e politica, è che hanno prevalso i rami bassi, ma lo hanno fatto nella loro bassezza. Quando sono andato a rileggere Giuliano Amato - siamo negli anni 1976-1977, i tempi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 - la questione se le Regioni debbono essere organo di gestione o di legislazione e di programmazione è aperta e tutti sostengono che le Regioni debbono essere tutto tranne che gestione.

Si è invece affermata - e noi gli diamo rimbalzo - in uno dei rami altissimi dell'ordinamento

costituzionale una concezione borbonica, padana, antinazionale del regionalismo. Da questo punto di vista mi auguro, per quanto possibile, che il Senato voglia correggere alcune storture. In caso contrario, ci ritroveremo ad abolire il Senato e a corroborare le mura di 21 assemblee regionali, e poi chi crede vada a spiegare ai cittadini italiani perché Benevento non può essere Provincia mentre il Molise può essere Regione. Mi riferisco al muro dei 300.000 abitanti. Quindi, è qualcosa di prepotente, qualcosa di fatto per governare e non per rappresentare.

Non c'è dubbio che, per quanto importante sia la governabilità, la rappresentatività è esigenza prioritaria quando si mette mano alla Costituzione. Altrimenti, si vuole comandare e, quando si vuole comandare, non c'è che una risorsa, il costituzionalismo. Il costituzionalismo non è la garanzia di una maggioranza sobria contro una minoranza ubriaca, ma è esattamente il contrario: è la garanzia per la minoranza del popolo sobrio di poter fare sempre appello, anzi della minoranza del popolo ubriaco contro la maggioranza del popolo sobrio. La sciatteria con la quale noi in tutti questi anni abbiamo guardato agli istituti di garanzia, lasciando addirittura ad una futura riforma costituzionale la questione delle questioni, ossia la questione dell'esercizio dell'azione penale, quella che ha aperto il disastro di tangentopoli, dimostra che abbiamo molto da lavorare nei prossimi giorni. Speriamo di farlo bene, e in qualche modo sottolineo gli appuntamenti dati in quest'Aula dal senatore Calderoli sul numero dei parlamentari con rifermento alla Camera dei deputati.

Francamente, quella dei 630 deputati e dei 100 senatori, a prescindere dal dibattito se questi 100 siano senatori o meno, è un qualcosa che piace a chi comanda, ma non serve a governare. *(Applausi dai Gruppi NCD eFI-PdL XVIIe dei senatori Buemi, Mauro Mario e De Pietro. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, cari cittadini, siamo chiamati, nostro malgrado, a cambiare la natura del nostro ordinamento costituzionale.

Il presidente Renzi ha recentemente affermato che vorrebbe fosse una riforma epocale, o quanto meno che gli si riconoscesse che questa in atto è una riforma epocale. Non abbiamo alcuna difficoltà a farlo. Quella che oggi siamo chiamati a votare è, senza dubbio alcuno, una riforma epocale.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 17,04)**

(*Segue* BUCCARELLA). È epocale perché la sta mettendo in atto un Governo che, per come sostenuto dai partiti della grande intesa, non è mai stato eletto dal popolo, benché il Presidente ci tenga a sottolineare in ogni occasione che, alle ultime elezioni europee, ha preso il 40,8 per cento. Se questo dato può giustificare un riconoscimento come interlocutore politico in limitati campi, non può comunque giustificare una legittimazione in ambito nazionale, al punto da portare il Paese verso questa deriva personalistica e totalitaria, votata all'annichilimento delle opposizioni a vantaggio di un decisionismo frettoloso e dannoso per gli equilibri del nostro sistema.

È epocale perché frutto di un misterioso accordo concluso nelle segrete stanze di una sede di partito, con un pregiudicato che quelle riforme non potrà neanche votarle perché interdetto. Sappiamo ciò che il pregiudicato ha promesso: carta bianca e appoggio incondizionato alle riforme che questo Governo ha intenzione di portare avanti. Tuttavia, non conosciamo la contropartita, il sinallagma di questo contratto, che non è difficile immaginare, vista la delicata situazione giuridica e processuale di Berlusconi.

È epocale perché sarà votata da un Parlamento eletto - nominato? - con una legge elettorale che la Corte costituzionale, come è stato più volte ricordato, ha stabilito essere incostituzionale; quindi, da una maggioranza non espressa dal popolo, ma frutto di leziosi *escamotage* matematici che hanno consentito ad una coalizione, immediatamente sgretolatasi, di avere un numero sproporzionato di parlamentari, i quali oggi, con determinata arroganza, hanno intenzione di cambiare le regole della nostra democrazia.

È epocale, infine, anche per la caratura dei personaggi che stanno portando avanti questa riforma: in sostituzione dei vari Calamandrei, Togliatti, La Pira, Moro e Mortati, oggi troviamo - *absit iniuria verbis* - il ministro Boschi. Lascio ad ognuno le opportune considerazioni, tenendo per me le mie.

Il messaggio che però qui mi preme far passare, che vuole essere un invito alle riflessioni di tutti, è che una riforma così epocale probabilmente andava pensata meglio; anzi, certamente andava pensata meglio, con più tempo a disposizione ed un confronto effettivo con tutte le forze presenti in Parlamento, senza questa smania feroce di portare a casa il risultato per appuntarsi una medaglia, a discapito della pelle del Paese e delle istituzioni, che soltanto nella pratica, a volte, hanno non funzionato come nella teoria avrebbero dovuto.

Sì, il problema non è nella Costituzione. Molti problemi che questa riforma intende risolvere formalmente potevano essere superati con una modifica dei Regolamenti di Camera e Senato, con provvedimenti tesi a snellire i tempi morti, intervenendo in maniera minima sulla Costituzione, con una previsione di diminuzione del numero dei parlamentari e un dimezzamento delle loro indennità. Ma ci rendiamo conto che una riforma di questo tipo, benché più ragionevole e meno invasiva - in una parola, più democratica - mal si sarebbe prestata alla definizione di epocale e, poi, non avrebbe avuto quell'alto tasso di spettacolarità, riassumibile in *slide,* che tanto piace al nostro Presidente dei Consiglio.

La frenesia che sembra aver posseduto questo Governo mal si concilia con riforme di questo rilievo. La fretta non è mai una saggia consigliera e sembra si sia dimenticato che l'ultimo personaggio storico, che tanto piaceva alle masse per il suo decisionismo risolutivo, ha portato il Paese a vivere il ventennio più buio della sua storia (e non mi sto riferendo a Berlusconi).

Il pericolo di una deriva totalitaria con questa riforma diventa concreto; tutto il sistema di pesi e contrappesi elaborato dai Padri costituenti salta, viene spazzato via come se la storia non ci avesse insegnato niente nel suo ciclicamente ricorrere. Con questa riforma si stanno spazzando via quegli anticorpi che, nel 1947, si iniettarono in un corpo provato da guerre e regime.

Invito quindi tutti, gentili colleghi, a leggere quello che è il volume degli atti preparatori del progetto di Costituzione. Io lo l'ho fatto, e mi sono reso conto che tante cose che oggi qui si danno per scontate e si vogliono cancellare con un colpo di spugna sono in realtà dolorose conquiste, frutto della tragica esperienza allora appena trascorsa.

Non sono solo argomenti di oggi. Già quasi settant'anni fa si parlava del sistema francese, di quello tedesco e di quello statunitense; ci si confrontava su quale fosse il sistema migliore per evitare la commistione dei vari poteri dello Stato e quali fossero le contromisure idonee e migliori a tenere tutto il sistema in uno stabile equilibrio. Ci si arrovellava sull'uso di un termine al posto di un altro. Si passavano interi giorni a cercare le parole che meglio potessero esprimere quel determinato concetto, evitando che poi quella frase potesse essere oggetto di interpretazioni sbagliate o in malafede.

In quella Costituente, cari colleghi, c'erano persone di una statura morale, politica e intellettuale che meriterebbero un maggior rispetto. Meriterebbero che il loro lavoro fosse quanto meno letto se non apprezzato; meriterebbero che questo Parlamento, in un sussulto di dignità e umiltà, che in questo periodo sembra ampiamente smarrito, confessi la propria inadeguatezza (se non si vuol riconoscere la propria illegittimità) nel mettere mano con tale violenza al meditato lavoro di quelle persone che hanno scritto la nostra Costituzione sulle macerie e sul sangue di un Paese che aveva voglia di rinascere e risorgere come una fenice.

Concludo con un'ultima riflessione: la nostra Costituzione non è né vecchia né superata. La frenesia del cambiare tanto per fare non può portare a nessun risultato positivo. Mi appello non alle forze di questo Parlamento, ma ai singoli, affinché recuperino la dignità della propria carica che qui sono chiamati a svolgere e sentano quasi come opprimente la responsabilità del voto che su questa riforma esprimeranno.

Infine, parlando ancora di ventenni, mi piace ricordare quello che in un recente incontro organizzato da Giustizia e Libertà è stato ricordato, per chi lo ha seguito: alcune frasi di chi si è reso protagonista del ventennio del Novecento, del secolo appena trascorso, ma anche di chi si è reso protagonista del ventennio a cavallo del secolo attuale. Voglio ricordare le parole con cui Silvio Berlusconi nel 2007, in occasione della presentazione dell'ennesimo libro di Bruno Vespa, *opera omnia*, affermava: «Tra tutti i primi ministri di cui si parla in questo volume, c'è un solo uomo di potere: Benito Mussolini. Tutti gli

altri potere non ne hanno avuto. Credo che se non cambiamo l'architettura della Repubblica, non avremo mai un premier in grado di decidere, di dare modernità e sviluppo al Paese». E come Berlusconi pochi anni fa, anche Matteo Renzi sembra inseguire lo stesso modello, quello di un solo uomo al comando, capace di decidere sciolto dai vincoli, i condizionamenti e gli ostacoli che hanno afflitto i capi politici durante la storia della Repubblica.

Ma prima ancora della Repubblica, andiamo a vedere che cosa diceva lo stesso duce il giorno dell'approvazione della legge truffa. Mussolini affermò: «Una cosa sola va rigidamente affermata: che la massa dei cittadini intende che l'assemblea eletta sia la più capace a costituire un governo, atto a risolvere nel modo più rapido, fermo e univoco tutte le molteplici questioni che nella vita quotidiana si presentano; non impacciato da preventive compromissioni, non impedito da divieti insormontabili: la rappresentanza è destinata a un ruolo del tutto secondario».

Allora, abbiamo conosciuto il ventennio fascista, abbiamo attraversato, sopravvivendo in qualche maniera, il ventennio berlusconiano, ma questa stessa assenza di freni e di contrappesi al potere dell'Esecutivo sembra ispirare le riforme istituzionali di Matteo Renzi. E quella che è in gioco non è solo la democrazia costituzionale, ma forse la democrazia nel suo complesso: una riflessione per tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cocianchich. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, ho ascoltato con vivo interesse molti degli interventi che mi hanno preceduto e devo dire che ne sarei rimasto molto colpito se l'Italia fosse una piccola isoletta in mezzo all'Oceano Pacifico, dove tutte le relazioni, industriali o culturali, fossero gestite all'interno di una piccola comunità. Purtroppo, o per fortuna, non è così. l'Italia è un grande Paese industriale, manifatturiero, un Paese che ha una dimensione finanziaria importante ed è un attore importante all'interno del commercio internazionale.

Oggi viviamo una profonda crisi economica derivante da un fatto che ha una dimensione globale: oggi gli investimenti vengono effettuati in Paesi dove sono più vantaggiose le condizioni del mondo del lavoro, dove c'è una maggiore efficienza della macchina burocratica e amministrativa e dove la giustizia è maggiormente efficiente.

L'Italia, tra i Paesi di democrazia occidentale, è rimasta l'ultima, la meno efficiente, la più trascurata dal punto di vista degli investimenti stranieri e, pertanto, quella in cui la crisi del lavoro si sente con maggior pesantezza. Tutti oggi si riempiono la bocca sostenendo che vogliono pensare a quello che è veramente importante, cioè ridare lavoro ai nostri giovani e a chi l'ha perduto, ma ci si dimentica del fatto che l'Italia oggi viene trascurata dai grandi investitori internazionali e quindi rimaniamo marginali nel traffico commerciale e industriale del mondo occidentale.

Questo perché le nostre istituzioni sono ormai arrugginite, incapaci di rispondere alle sfide poste. Quindi, riformare le nostre istituzioni non è l'idea balzana di un giovane dittatorello, come in qualche modo Renzi viene dipinto da chi mi ha preceduto, ma è invece la consapevolezza che oggi tale riforma è una partita necessaria per ridare slancio alla nostra economia, senza la quale qualunque speranza di ridare forza al mondo del lavoro, di ridare ricchezza ai nostri concittadini risulta una mera chimera.

Nel disegno di legge presentato questa mattina c'è un elemento che è stato messo poco in evidenza ma che vorrei sottolineare: la dimensione europea della riforma. L'articolo 55, come modificato dal lavoro della Commissione, sottolinea l'aspetto che vorrei commentare: oggi al Senato verrà riconosciuta anche una funzione di raccordo tra le istituzioni europee e le nostre istituzioni nazionali e locali. Questo è un nodo fondamentale, perché l'Europa, che considero l'unica possibile risposta alla grande crisi economica che ci attanaglia, oggi è il nostro contenitore, il nostro orizzonte fondamentale, anche dal punto di vista istituzionale. Tutti oggi parlano di un bicameralismo perfetto che si vuole modificare. Pochi si rendono conto, mi sembra, che in realtà oggi non siamo in un bicameralismo, ma stiamo vivendo in un sistema molto più articolato che qualche volta, un po' per ridere, ho definito tricameralismo imperfetto, perché ci sono anche le istituzioni europee. In realtà, la situazione è ancora più complessa perché a livello europeo non abbiamo soltanto il Parlamento, ma anche il Consiglio e la Commissione europei. Esiste una dinamica interna tra le istituzioni europee che deve essere tenuta in

considerazione. Si tratta di istituzioni che non erano presenti quando i nostri Padri costituenti hanno elaborato la Costituzione che oggi vogliamo modificare, perché all'epoca non esisteva neanche la Comunità europea. Oggi parliamo di Unione europea con 28 membri e con un sistema legislativo estremamente articolato. Attualmente esiste un *deficit* di democrazia a livello europeo, perché le decisioni vengono prese non prioritariamente con il sistema comunitario, quindi con il coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi Paesi membri all'interno del Parlamento europeo, ma con un sistema di natura intergovernativa.

Il famoso *fiscal compact*, per esempio, è l'attuazione di un sistema intergovernativo di cooperazione rafforzata. È su questo sistema che oggi dobbiamo riuscire ad incidere se vogliamo davvero che il principio di democrazia, di rappresentatività e di partecipazione dei nostri cittadini abbia voce. Rischiamo di puntare alla luna ma di guardare solo il dito, se pensiamo che sia soltanto un problema di rapporto tra Senato e Camera e tra Senato e Governo. Oggi i giochi importanti, le decisioni fondamentali per il nostro futuro si prendono più a Bruxelles che a Roma. Il 70 per cento della normativa in vigore in Italia ha origine comunitaria, anzi europea e non sempre ha un'origine di natura parlamentare. È dunque importante che le istituzioni parlamentari italiane facciano sentire la propria voce nel dibattito che avviene a Bruxelles, a livello europeo, tra i diversi Governi.

Un Senato che si occupi di questioni europee, che abbia una funzione di raccordo tra l'Unione europea e le Regioni svolgerà questa funzione fondamentale, che mi sembra molto meno secondaria rispetto ad un dibattito velleitario sull'importanza o meno di avere un'indennità, di avere un Senato eletto con un sistema di primo o secondo grado. Questi, a mio avviso, sono dettagli rispetto alle grandi sfide che dobbiamo affrontare.

Oggi dobbiamo fare in modo che la voce dei cittadini italiani, la voce delle imprese italiane, la voce degli interessi italiani possa riecheggiare con forza davanti alle istituzioni europee. Oggi il Parlamento italiano, dopo il Trattato di Lisbona, ha voce in capitolo e deve farla sentire. Purtroppo la farraginosità delle nostre procedure, l'eterno ritardo dei nostri interventi fa sì che la voce del Parlamento italiano venga considerata in qualche modo marginale, irrilevante. I pareri dati non vengono considerati: chiunque sia andato a Bruxelles a fare un giro vede con quanta aria di sufficienza vengono giudicate le considerazioni del Parlamento italiano, per il motivo che arrivano sempre in ritardo, sono sempre capziose, non focalizzano i problemi.

Noi dobbiamo dotarci, invece, di un Parlamento in grado di affrontare i problemi, capace di avere piani di impatto e schemi sulla base dei quali comprendere la ricaduta economica e sociale di determinate misure finanziarie, e di saper reagire e portare la propria voce, in fase sia ascendente che discendente, in modo corrispondente.

Mi sembra che questa sia la grande sfida di natura democratica che noi ci poniamo, perché oggi dobbiamo ritrovare la forza di una voce che in questo momento è assai fioca.

Sono, dunque, grato ai relatori che hanno accolto l'indicazione pervenuta (che anch'io ho dato) di aprire uno spiraglio sul tema europeo. Credo che l'affermazione di principio, oggi contenuta nell'articolo 55, ci consentirà di lavorare, spero già in una ulteriore fase emendativa del testo del disegno di legge costituzionale, ma anche in fase di norme di attuazione in via ordinaria, su una riforma della legge n. 234 del 2012, al fine di fornire strumenti concreti per avere una più forte influenza a livello europeo. Ripeto che questo è il vero scenario su cui noi ci misuriamo.

In conclusione, ritengo che quella che ci viene offerta sia un'opportunità storica veramente straordinaria. Non ho alcun senso di inferiorità rispetto ai grandi Padri costituenti che ci hanno preceduto e credo che nessuno di noi debba averlo, non perché siamo chissà quali grandi giuristi (personalmente mi considero come un nano sulle spalle di giganti), ma perché questo è il nostro tempo; se i nostri Padri costituenti si fossero sentiti in soggezione di fronte a Giustiniano, probabilmente saremmo ancora alla legislazione del diritto romano. Ripeto che oggi è il nostro tempo: dobbiamo coglierlo e fare del nostro meglio per cercare di ridare voce ai nostri interessi e anche un po' di voce di speranza e di idealità di un'Europa che in questo momento è troppo centrata sugli aspetti di natura economica.

L'Italia ha questa voce, questa idea e questo patrimonio, ma non ha la capacità di esprimerli in un'azione politica efficace. Sottolineo, dunque, la dimensione di raccordo tra l'Unione europea e le Regioni, che sono direttamente interlocutrici (anche in base ai trattati europei) dell'Unione europea, hanno un ruolo ed il modo di far sentire le voci delle istituzioni locali e dei cittadini a livello territoriale. Credo che il Parlamento farà una sintesi - spero anche corale - di tutto questo, che darà forza e prestigio al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'obiettivo dichiarato dalla riforma è quello di offrire una soluzione alle criticità e alle disfunzioni del nostro sistema istituzionale. La riforma perciò si propone di superare il bicameralismo perfetto, limitare il rapporto di fiducia alla Camera e fare della seconda Camera l'organo di rappresentanza delle autonomie. Un obiettivo, quello della regionalizzazione del Senato, di cui si discute da almeno vent'anni.

Nella maggior parte dei casi, le critiche di principio all'impianto (che abbiamo ascoltato anche oggi) ripropongono le vecchie anomalie razionali, e ne propongono anche di nuove, e sono per lo più il frutto di un antistorico «complesso del tiranno». È appena il caso di sottolineare, infatti, che fu voluto dall'Assemblea costituente un sistema di Governo debole, perché nessuno schieramento politico potesse vincere fino in fondo e nessuno potesse essere tagliato fuori del tutto dal Governo. Un Parlamento lento e ripetitivo sarebbe stato utile freno, volto espressamente a sfiancare qualunque maggioranza uscita dalle urne. La presenza di due Camere investite degli stessi poteri di indirizzo politico e degli stessi poteri legislativi è la contraddizione più vistosa che non ha eguali in altre democrazie parlamentari.

Un relitto di quando - come ricordava Scoppola - ciascuno degli schieramenti temeva il 18 aprile dell'altro. Non a caso tutte le volte che viene posto all'ordine del giorno il tema delle riforme costituzionali in modo da dare ai Governi italiani quella stessa forza istituzionale che hanno i governi in tutte le altre democrazie europee si torna a parlare di svolta autoritaria o si tira fuori la P2.

Da quando in Italia si discute di riforme istituzionali, più o meno dalla fine degli anni Settanta, cioè dall'inizio della crisi della rappresentanza delle forme politiche tradizionali (la Commissione Bozzi, infatti, è stata istituita nel 1983), la questione di fondo è sempre la stessa: l'Italia può diventare una democrazia parlamentare "normale", oppure no? Vale a dire: può diventare una democrazia nella quale chi vince le elezioni può attuare il suo programma dentro un quadro di garanzie fornite soprattutto dalla Corte costituzionale e nella quale la valorizzazione dell'autonomia avviene senza conflittualità paralizzanti tra centro e periferia?

Il nodo politico della riforma del bicameralismo sta tutto qui. Come sempre il discrimine, lo spartiacque è tra chi vuole cogliere l'occasione offerta dalla crisi economica o dalla necessità di adeguare il nostro sistema istituzionale (poco importa) per innescare un processo di allineamento dell'Italia ai migliori *standard* europei e chi pensa che questo progetto sia irrealizzabile perché - manco a parlarne - «l'Italia è diversa» e «perché in Italia queste cose non si possono fare».

Negli altri Paesi chi vince le elezioni nella prima Camera governa, e le garanzie che non travalichi i limiti posti dalla Costituzione sono date dall'organo di giustizia costituzionale e non da un Senato pensato per fare, in modo del tutto anomalo, da contraltare al Governo. Negli altri Paesi le seconde Camere che non danno la fiducia e dove il Governo non può porre la fiducia hanno un potere paritario solo su leggi costituzionali e poco altro perché non devono impedire la governabilità. Negli altri Paesi anche la materia dello sviluppo dei diritti garantiti dalla Costituzione vede prevalere ovunque la prima Camera (naturalmente, sotto i vincoli posti dalle Corti), perché quasi tutta la legislazione chiave varata dai Parlamenti tocca infatti i diritti ed è compresa nelle piattaforme con cui ci si candida per il governo del Paese.

Per prima cosa, allora, ci si deve chiedere qual è la ragion d'essere di una seconda Camera oggi, anche perché se non si trova una ragione convincente il Senato sarebbe meglio abolirlo del tutto. Del resto, l'ipotesi di una pura e semplice abolizione del Senato non si vede quali controindicazioni avrebbe, specie se l'obiettivo dovesse essere soltanto quello di risparmiare.

A mio giudizio, non ha alcun senso politico e istituzionale ipotizzare che la seconda Camera debba avere una sua giustificazione in un ruolo politico di contrappeso rispetto alla prima, sia esplicito (mantenendo un doppio rapporto fiduciario) sia implicito (allargando l'area delle leggi bicamerali paritarie in modo irragionevole e così via). In questo modo, non rappresenterebbe le autonomie ma sarebbe un doppione peggiorato della Camera, perché l'unica garanzia certa sarebbe quella di minare la governabilità, portando ad una grande coalizione di fatto con i principali Gruppi parlamentari del Senato anche quelli che fossero risultati perdenti alla Camera.

Non sfugge a nessuno che un Senato privo del rapporto fiduciario, ma anche libero dalla questione di fiducia dove il Governo non può porre la fiducia, avrebbe potuto, potrebbe, paralizzare il Governo e la maggioranza in modo del tutto anomalo rispetto alle democrazie parlamentari europee.

Del resto, in cosa dovrebbe consistere la garanzia, specie se si considera che si tratta di un'esigenza che l'ordinamento affida già alla Corte costituzionale, oltre che al Presidente della Repubblica, in misura crescente in questi anni?

I diritti costituzionali devono essere tutelati dalla Corte, caso mai prevedendo il ricorso preventivo davanti ad essa da parte di minoranze parlamentari. Ma se la Costituzione non è violata siamo di fronte a scelte di cui si deve assumere la responsabilità la maggioranza parlamentare, come avviene in tutti i Paesi europei.

Per come la vedo io, la ragione fondamentale di una seconda Camera è di essere il luogo di raccordo con i territori completando e correggendo il disegno iniziato con la riforma del Titolo V.

Fuori da questo schema non si giustifica nessuna seconda Camera. Anzi, l'urgenza della riforma è giustificata proprio dalla necessità di creare istituzioni in cui le Regioni e gli enti locali siano chiamati a «collaborare» alla definizione delle politiche pubbliche, in modo da evitare che le leggi dello Stato cerchino di imporre scelte unilaterali a soggetti che poi saranno chiamati ad applicarle e che esprimeranno fatalmente il loro dissenso alimentando il contenzioso davanti alla Corte costituzionale. C'è chi sostiene che una riforma «copiata» dal modello tedesco o da quello americano, nati in altre culture e in differenti circostanze storiche, male si attagli alla nostra situazione. Ed è vero che dopo anni di mancate promesse oggi il federalismo, cioè la domanda di autonomie e di riforme istituzionali, non gode di grandissime popolarità e sembra diventato un problema.

Ma non sarebbe male tenere a mente che, per dirla con Ilvo Diamanti, quella di nuove regole e nuove istituzioni è una strada «imposta da emergenze e fratture» che abbiamo scelto proprio per sanare il contrasto tra società e Stato, il contrasto tra società e politica, un contrasto che non è risolto per il fatto che ora di marce sul Po non se ne fanno più e i giornali hanno smesso di parlare del Veneto come se fosse l'Ulster. Non foss'altro perché una delle componenti del pensiero federalista è sempre stata la ricerca di spazi di autonomia e di libertà per i cittadini, proprio attraverso forme di contenimento e di distribuzione articolata del potere pubblico.

Non c'è alcun indice preciso che consenta di distinguere un sistema federale da un sistema regionale: entrambi cercano di combinare una certa misura di unità con una certa misura di diversità. La distinzione guarda essenzialmente al passato, al modo in cui il sistema, lo Stato, si è formato ed i sistemi regionali sono il frutto di un processo di decentramento delle funzioni di uno Stato centralizzato, così l'Italia ma così anche la Spagna, la Francia e perfino il Regno Unito, perché dovunque le sollecitazioni sono state più o meno le stesse. E di fronte ai grandi cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi settant'anni nell'organizzazione e nella stessa funzione dello Stato, più o meno gli stessi sono stati i problemi che i sistemi di relazione centro-periferia hanno dovuto affrontare e più o meno le stesse sono anche state le risposte che si è cercato di elaborare.

Resta il fatto, comunque la si veda, che la nostra Repubblica non è più quella di prima, è già cambiata e oggi risulta incompiuta, a metà. Comunque la si consideri, la riforma del Titolo V, che perfino Augusto Barbera aveva definito «sgangherata», voluta dal centrosinistra al termine della legislatura sotto il secondo Governo di Giuliano Amato e confermata dal voto popolare nel *referendum* del 7 ottobre 2001, ha apportato alla Parte della Costituzione che regola i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, modifiche profondissime, ed è da qui che bisogna partire.

Che il Titolo V presenti difetti di funzionamento è opinione condivisa. Il primo punto critico sta proprio nell'eccessiva fede riposta nel riparto per materie. L'ordinamento e le sue leggi non si prestano ad essere incasellate in apposite materie e in ogni caso la predeterminazione delle materie non può essere esaustiva: emergeranno materie sempre nuove e sempre nuovi saranno gli intrecci tra una e l'altra materia. La linea di confine è incerta per definizione, ma la mobilità di per sé non è un male, dato che tutti gli ordinamenti federali moderni o i sistemi regionali propendono per un riparto flessibile delle competenze e per un gioco sottile di interferenze. Questa mobilità diventa, ed è diventata nel nostro caso, un problema molto difficile da risolvere quando mancano gli strumenti del coordinamento, in particolare quando manca un ramo del Parlamento che possa assumere un ruolo di mediazione e di assorbimento dei conflitti tra Stato e autonomie.

La mancanza del luogo parlamentare di mediazione è il secondo e principale punto critico della riforma, senza contare che, in carenza di una stanza di compensazione istituzionale degli interessi, l'incertezza ha generato numerosissimi conflitti che sono devoluti alla Corte costituzionale, la quale si è trovata costretta a dirimere questioni che hanno un alto tasso di opinabilità interpretativa e dunque un alto tasso di politicità, il che non favorisce la composizione degli interessi, ma ha incoraggiato l'emersione del conflitto e la giurisdizionalizzazione dei rapporti tra interessi centrali e interessi del territorio. Insomma, questa trasformazione e poi metamorfosi della politica in contenzioso giuridico ha imposto alla Corte - tanto per capirci, come ha sottolineato il suo Presidente - un ruolo di supplenza non richiesto e non gradito.

Dunque, posto che l'attuale bicameralismo è insostenibile la domanda è molto semplice: si vuole aggiustare e rivedere la riforma del Titolo V, come è necessario e urgente, o si ritiene invece che quella riforma vada azzerata per ritornare allo *status quo* precedente? Questa è la scelta che dobbiamo fare.

A me pare che quello di tornare indietro sia un obiettivo irrealistico, oltre che poco condivisibile. Basterebbe chiedersi: se buona parte dell'attuazione amministrativa delle leggi grava sulle Regioni e sul governo locale, come si fa a governare contro o anche senza il sistema delle autonomie?

Non solo, ma dall'azione delle Regioni e dei Comuni dipende larga parte dell'erogazione dei servizi sociali, dell'attuazione delle leggi e delle politiche statali, della spesa pubblica. Porre il centro del coordinamento tra la legislazione dello Stato e la sua attuazione nei territori all'interno delle istituzioni costituzionali è oggi una necessità imprescindibile per il buon funzionamento del sistema costituzionale.

Ma se davvero abbiamo cambiato idea, se pensiamo davvero che non c'è modo di far funzionare le Regioni, se pensiamo che queste siano diventate, come ho letto, il ricettacolo della corruzione, il luogo della collusione fra interessi privati e casta politica, se riteniamo che la riforma sia un regalo al malaffare delle caste locali, allora il Senato sarebbe meglio abolirlo del tutto e ricentralizzare.

Se invece vogliamo dare un ruolo effettivo ad una seconda Camera, che non dispone più del voto di fiducia, la soluzione migliore è quella che assegna al nuovo Senato un ruolo sì circoscritto, ma incisivo nel procedimento legislativo, sulla base di un'esigenza reale di completamento della riforma del Titolo V della Parte II. Anche perché il Titolo V, sia pure scritto, riscritto e un'altra volta riscritto, funziona solo se ha come terminale una Camera in cui sono responsabilizzati i legislatori regionali. Dunque, se vogliamo mantenere l'impianto del Titolo V, bisogna fare una Camera regionale. Come? Naturalmente, si può fare in molti modi, come sempre.

Cominciamo però col dire che quella dell'elettività diretta della seconda Camera non è affatto una regola, ma tutto all'opposto. Ciò non avviene in Germania, né in Austria, non succede in Francia, per non parlare del Regno Unito o del Canada: posso fare un elenco di seconde Camere. Trovo personalmente che il modello più sensato sia quello del federalismo tedesco, nel quale la seconda Camera, il *Bundesrat*, non è elettiva, ma è formata da rappresentanti dei Governi regionali, perché la Legge fondamentale precisa che tanto i partiti (attraverso i loro parlamentari al *Bundestag*) quanto i *Länder*, cioè le Regioni (grazie ai componenti degli Esecutivi regionali) collaborano (il vocabolo tedesco usato è emblematico: *mitwirken*, ovvero lavorano insieme) alla realizzazione della politica

tedesca a livello federale.

La funzione che deve rivestire il Senato, in un assetto propriamente federale o regionale è chiara: non solo «Camera di riflessione» rispetto alle deliberazioni assunte nel primo ramo del Parlamento, ma, soprattutto, luogo di rappresentanza, nel processo decisionale della federazione, del sistema regionale, degli enti territoriali che la compongono. Non è un caso, infatti, che in Germania la seconda Camera non sia organizzata in Gruppi parlamentari, come l'altra (il *Bundestag*), e che di norma nelle sue Commissioni prevalgano gli orientamenti più tecnici su quelli partitici.

Dunque, se vogliamo mantenere un assetto regionale (e vogliamo finalmente farlo funzionare), dobbiamo fare il *Bundesrat* o qualcosa che gli somigli moltissimo, perché bisogna evitare di riproporre anche nella seconda Camera le stesse contrapposizioni (dipendenti dall'influenza e dalle appartenenze partitiche) che caratterizzano la quotidianità del ramo direttamente elettivo del Parlamento, finendo così per snaturare il Senato in un improprio strumento di opposizione alla linea politica della maggioranza parlamentare, più probabile nella eventualità in cui l'orientamento politico prevalente nella seconda Camera risulti di segno diverso da quello rappresentato nella prima. È questo che i tedeschi cercano di evitare, perché a farne le spese sarebbe tutto l'assetto regionalistico dell'organizzazione statuale.

Prendo atto del fatto che il testo uscito dalla Commissione (che prende la strada della differenziazione sul modello del *Bundesrat* austriaco, tanto per fare un esempio) si discosta, per alcuni aspetti, dalla mia impostazione e ritengo che il testo andrebbe modificato, andando il più possibile nella direzione che ho cercato di illustrare. Anzitutto, io considero sconveniente il mantenimento dei senatori a vita: ritengo che il Senato debba rappresentare gli interessi territoriali e nient'altro. Inoltre sarebbe preferibile, per ciò che riguarda il meccanismo di voto, adottare, parimenti al *Bundesrat*, come metodo ordinario, il voto unitario per delegazione regionale. Ogni Regione decide come votare nell'Assemblea ed esprime i suoi voti in modo unitario, il che significa che il voto della Regione è dichiarato «a pacchetto» da un unico portavoce, scelto di volta in volta dai diversi rappresentanti, secondo il modello tedesco (che poi, in linea di principio, non è dissimile da quello del Consiglio dell'Unione: non è che si inventa nulla).

Ovviamente, se tutti i componenti del Senato delle Autonomie, in questo caso dei territori e delle Regioni, rappresentano appunto i territori e se non sono eletti direttamente come senatori, a mio modo di vedere non ha senso vietare il vincolo di mandato.

Inopportuno mi sembra anche mantenere le Città metropolitane tra gli enti che costituiscono la Repubblica e citarle poi, in seguito, accanto ai Comuni e alle Regioni. Mi sembra fuori luogo porre un ente non necessario, quale sarebbe la Città metropolitana, sulla stessa linea degli enti necessari. Già con le Province si è dovuto fare marcia indietro e converrebbe imparare la lezione.

Cerco di definire rapidamente due punti ancora.

Molte delle innovazioni introdotte nell'articolo 117 della Costituzione sono in larga parte già consolidate dalle sentenze della Corte costituzionale, per cui i trasferimenti di competenza a favore della potestà esclusiva dello Stato e l'introduzione della clausola di supremazia non cambiano il quadro attuale, se non nel senso dell'assestamento di quanto la Corte costituzionale ha già elaborato.

Finalmente l'introduzione di una Camera regionale, come era sottolineato anche nella relazione al disegno di legge, e la sua associazione nella formazione delle leggi consentono di disancorare il sistema di ripartizione delle competenze dalla rigida enumerazione delle materie, tecnica che ha dimostrato tutta la sua inefficacia. Il difetto più rilevante è l'assenza di una disciplina delle procedure collaborative, perché passare dal contenzioso a valle alla collaborazione a monte richiede un qualche congegno procedurale che serva a questo obiettivo.

Negli emendamenti accenno anche ad un'altra proposta, che da sempre affascina la dottrina: l'introduzione delle leggi organiche, nel nostro ordinamento in special modo per quel che riguarda la legge elettorale, quindi una fonte normativa che vada a collocarsi tra la Costituzione e le leggi ordinarie, come accade in Francia e in Spagna.

Concludendo, signor Presidente, la mia impressione è che le critiche di principio all'impianto della riforma nascano da un modo nostalgico di atteggiarsi di fronte al tema: si prende atto che non è più possibile praticare la vecchia forma della partecipazione alla politica, ma si ritiene che quella specifica forma della partecipazione alla politica, quello specifico sistema politico-istituzionale siano i migliori e quindi si cerca di avvicinarsi il più possibile a quel modello e di salvare più elementi possibile di quella esperienza. Ma questo atteggiamento nasce da una visione statica e conservatrice e la nostra inazione, il nostro spirito di conservazione potrebbero infatti nuocere al rafforzamento delle istituzioni democratiche, concorrendo al loro indebolimento. Ne abbiamo fatto un feticcio, ma la Costituzione non può essere un *totem* da venerare; deve essere uno strumento vivo, operante, capace di assicurare coesione e regolare il pieno svolgimento della vita democratica. Per capirci, dal dopoguerra fino al 2002 la Germania ha modificato ben 51 volte la Legge fondamentale e la riforma del 2006, proprio quella diretta al miglioramento della capacità decisionale della federazione e dei *Länder,* ha modificato 25 articoli della legge fondamentale; e se i tedeschi, per assestare il loro sistema federale (e sono tedeschi...), sono intervenuti più di 50 volte, evidentemente noi (che siamo italiani) saremo costretti a intervenire, ad aggiustare e a rimetterci mano più e più volte. Ed è normale la manutenzione ordinaria di un assetto innovativo come quello che abbiamo avviato con la riforma regionale.

Se in Aula riusciremo a riaprire anche la questione dell'estensione del collegio degli elettori presidenziali, il lavoro risulterà notevolmente migliorato *(Richiami del Presidente)*. Ho finito, Presidente. Anche così, però, possiamo dire che la gran parte delle anomalie del bicameralismo italiano, dovute ai condizionamenti della guerra fredda nel processo costituente originario, che ci hanno obbligato a scartare soluzioni analoghe a questa (leggete il dibattito di allora), sono sulla via del tramonto, stanno per scomparire con almeno trent'anni di ritardo. Ecco, anche per questo giudico meritoria l'accelerazione impressa in questa fase. *(Applausi dai Gruppi SCpI, PD e PI).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taverna. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, un vostro amico diceva che a pensar male si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca. Dopo un anno e mezzo che sto qui con voi posso dire che a pensar male di voi non si fa peccato, molte volte ci si azzecca e sicuramente si fa il bene dei cittadini. Quindi, prima di continuare a sentire queste mirabolanti formulazioni sul perché si sta facendo questa riforma della Costituzione, cerchiamo di puntare invece l'attenzione sul perché veramente stiamo facendo tale riforma, sul perché la stiamo facendo così in fretta, anzi addirittura abbiamo visto questa corsa a dover votare entro il 17 luglio.

Come mai il 17? Perché il 18 c'è la sentenza del signor Berlusconi *(Applausi dal Gruppo M5S)*, e potrebbe accadere che questa ulteriore sentenza metterebbe sicuramente il signor Renzi in una maggiore difficoltà a dover dire che vuole assolutamente come alleato e Padre costituente un pluricondannato, a quel punto anche vagamente inviso ai suoi di Forza Italia che potrebbero anche decidere che forse queste riforme non gli stanno più tanto bene. Trinceriamo quindi il patto del Nazareno entro il 17 luglio, in maniera tale che sul tavolino di quello che è stato un incontro importante (sicuramente non in *streaming* come il nostro, ma molto segreto) forse andrà portato il risultato che, con questo scellerato accordo tra riforma costituzionale e legge elettorale, finalmente il nuovo Governo potrà eleggere alla nona votazione il suo Presidente della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo toglierà dall'impaccio il «Grande» Presidente della Repubblica, che finalmente non dovrà più portare l'onta della grazia al noto pregiudicato: gliela darà quell'altro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A quel punto, tutto torna, signori, abbiamo chiuso il cerchio.

Cosa facciamo? Giochiamo a maggioranza e opposizione. Tanto siete sempre voi: siete stati sempre solo voi. L'unica cosa che vi ha messo tutta questa fretta è rendervi conto che in questo sistema corrotto, colluso, sporco, che ci ha governato per trent'anni, si era insinuato un virus: 25 per cento di cittadini. Non fosse mai che si potesse ripetere, che quel 25 potesse diventare un 30: trinceriamo immediatamente la casta, riduciamola anche un pochino; sacrifichiamo 200 senatori, chi se ne frega, tanto da qualche parte li infilerete (i posti dove infilare gente che vi fa comodo non vi mancano mai *(Applausi dal Gruppo M5S)*), però in compenso evitiamo che tutto il sistemino si smantelli. Anzi,

siamo ancora più subdoli: infiliamo Ghedini in Corte costituzionale, visto che questo andate dicendo in giro. Vi ricordo che è indagato, però probabilmente per il vostro sistema fa *curriculum* essere l'indagato, quindi indubbiamente anche Ghedini vi va bene. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Avete già una stampa di regime: signori, la dittatura è bella e servita. E invece no, mi dispiace, la dittatura ve la riportate a casa insieme a questa riforma costituzionale che dire che fa schifo è farvi un complimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E non lo dico io: leggete i pareri dei costituzionalisti che avete audito in Commissione.

I cittadini forse non lo sanno ma qui dovrebbe funzionare così: queste persone fanno parte della Commissione affari costituzionali e audiscono esperti costituzionalisti; tre su quattro - andate a leggere il Resoconto stenografico; io l'ho fatto - vi dicono che state fuori di testa; che state proponendo una riforma che non ha senso, che è in contraddizione con sé stessa, che fate la riforma del Senato ancor prima di sapere come eleggerete la Camera dei deputati, senza neanche sapere se ci sarà la giusta rappresentatività. Ma a voi che ve ne frega: l'importante è che Renzi porti il contentino al signor Berlusconi.

Allora, forse non è un caso che nell'Aula di questo Senato, proprio in questo momento storico, siano entrati semplici cittadini per difendere gli interessi del popolo italiano; probabilmente sarà l'ultima volta che ne avranno, anzi, che ne avremo la possibilità. Infatti, eccoci spettatori del compimento dell'operazione architettata dal nostro *Premier* - nel nostro giro lo chiamiamo anche «Berlusconi 2.0 la vendetta» - per impadronirsi, con il beneplacito del suo compare di riforme (Berlusconi l'originale), di un dominio incontrastato, levando di mezzo ogni occasione per le minoranze persino di avanzare critiche alla sua ascesa e strappando ogni possibilità di partecipazione del popolo alla vita democratica di questo Paese. Si tratta di una vera e propria macchinazione, il cui completamento sta avendo luogo, non a caso, nel pieno della stagione estiva, quando sono spenti i riflettori dei *media* (oppure tanto li accendono solo per quello che gli pare), la gente è già in vacanza - se ci è potuta andare - e l'attenzione su queste raccapriccianti riforme costituzionali è praticamente nulla.

Ricordo quando il Presidente del Consiglio venne in quest'Aula per la relazione sul semestre europeo: correva fuori dall'Aula per andare a vedere la partita (era Italia-Costa Rica). È rimasto qua dentro un quarto d'ora durante l'intervallo, non di più. Adesso capisco il motivo: indubbiamente, se ieri la partita l'avesse giocata l'Italia, oggi in questa riforma ci avremmo anche inserito che il prossimo *Premier* deve essere alto - ora non so quanto è alto Renzi - un metro e 80, deve avere qualche neo e deve assomigliare a *mister* Bean: così avevamo compiuto l'opera precisa. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Centinaio)*.

Quando a settembre gli italiani torneranno dalle ferie si troveranno una Costituzione nuova di zecca, completamente stravolta, irriconoscibile, priva di qualsivoglia brandello di democrazia: un Parlamento che non sarà più luogo dove i cittadini si sentiranno rappresentati, ma un *forum* di adepti del Primo Ministro, di diligenti esecutori delle sue direttive.

La Corte costituzionale, signori, è stata chiara su cosa dovesse fare questo Parlamento, che, ricordiamolo - lo hanno già detto i miei colleghi e continueremo a dirlo - è illegittimo: questo Parlamento doveva fare solamente una nuova legge elettorale che permettesse agli italiani di andare a votare e di scegliere chi li doveva portare avanti in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.E invece no. Che cosa state facendo, colleghi della maggioranza? *(La senatrice Taverna si guarda intorno e sorride)*. Quelli della maggioranza se ne fregano proprio di quello che accade qui. Tanto bisogna vedere sempre il 18 che cosa succede. Che gliene frega, poi glielo diranno quello che devono fare.

Vi state arrogando il diritto di mettere mano alla Costituzione della nostra Repubblica, stravolgendone più di un terzo; di deturpare la forma di Stato e di Governo; di decidere sul futuro democratico dei cittadini in mancanza di un mandato da loro validamente conferito.

Dove sono finiti gli urgenti provvedimenti economici che potevano porre freno all'incessante perdurare della crisi? Il disegno di legge sul lavoro, il famoso *jobs act*, dipinto come una rivoluzione? Ditemi: dov'è finito il disegno anticorruzione? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.È sconvolgente, signori, essere qua dentro e vedere quanto siete bravi a non rispettare le regole che voi stessi vi date, le promesse che voi

stessi avete pronunciato davanti a milioni di italiani! Dovevano decorrere trenta giorni da quando il Governo aveva bloccato il disegno di legge anticorruzione per presentare il proprio. Era il 5 giugno e, se la matematica non è un'opinione, oggi noi dovevamo stare a discutere dell'anticorruzione e non delle riforme costituzionali. Ma questo ha deciso il *Premier*. Ora, ditelo agli italiani se è più importante prevenire la corruzione o fare del Senato un salvacondotto per pregiudicati e rinviati a giudizio.

Dietro la dieta dimagrante dell'*iter* legislativo si cela una depredazione spudorata di ogni briciola di democrazia su cui ancora poteva reggersi, seppur barcollante, il nostro ordinamento. Una briciola, sì, perché di questo si parla; una briciola resistita agli spudorati tentativi delle forze politiche di questi ultimi anni di disfarsene con provvedimenti aberranti che venivano presentati come urgenti e necessari.

Se foste più onesti intellettualmente, avreste almeno il coraggio di ammettere che il segreto patto del Nazareno serve solo a garantire le coalizioni, in modo tale che l'attuale *Premier* possa vincere le prossime elezioni, e quell'altro, il suo mentore, ottenere il monopolio dell'opposizione.

Insomma, ci volete far fuori perché stiamo svelando ai cittadini i vostri luridi giochetti di Palazzo che per troppo tempo sono rimasti oscuri.

Destra, sinistra, ma chi volete prendere in giro? Le riforme di Berlusconi erano praticamente le stesse di oggi, eppure quella volta la sinistra fece una sommossa: riuscì a strappare il *referendum* confermativo e bloccò tutto. Oggi vi vanno bene. Io mi chiedo come mai, visto che questi non si chiamano più PdL (hanno lasciato vacante una consonante), non ve la prendete e non scrivete esattamente che partito siete, così anche quando vi voteranno i cittadini sapranno effettivamente chi stanno votando. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Tutto è stato architettato per depredare questo Paese della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. Ve lo ricordo, l'abbiamo detto ma non ci stancheremo di ripeterlo, e finché avremo voce e tempo continueremo a dirvelo. E così, per proporre leggi di iniziativa popolare, le firme aumentano da 50.000 a 250.000; per proporre il *referendum* abrogativo, da 500.000 a 800.000.

Il Senato, invece, ve lo eleggete direttamente da voi. Ma chi vi dà tanta arroganza da pensare che, più dei cittadini, voi possiate eleggere dei senatori che parteciperanno alla costruzione delle leggi di riforma costituzionale? Ma, io dico, se a un certo punto tutti insieme impazzite - anzi, non impazzite, ma fate le cose ragionate - e decidete che invece di votare fra cinque anni si vota fra dieci, e siete sempre voi, tutti uniti nella grande accozzaglia della bella maggioranza, a noi cittadini chi ci previene da questo pericolo? Ma permettete che vorremmo avere ancora delle garanzie che questo voi non lo possiate fare? *(Applausi dal Gruppo M5S).*Potete farci scegliere almeno chi deve decidere della nostra vita politica? Almeno questo! Volete mantenere il Senato? Ma, cavolo, fatecelo eleggere! No, ve lo dovete eleggere da soli. Io non vi sopporto più, ve lo giuro: è un anno e mezzo e comincio veramente ad avere un fastidio fisico di voi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

ALBANO *(PD)*. La porta è fatta per entrare e per uscire.

TAVERNA *(M5S)*. Siete fastidiosi. E non potete essere in buona fede, perché vi conosco e so che siete preparati. La presidente Finocchiaro è una donna molto preparata e io la vedevo quando al ministro Boschi chiedeva come mai non avesse letto la Costituzione. Il ministro Boschi, che era in 1a Commissione a fare le riforme costituzionali! Ho visto più di uno di questi senatori guardarmi e dire che questa riforma è una schifezza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Io chiederò a ognuno dei signori della Lega come voterà dopo gli interventi che ha fatto: se dopo tutto quello che dite e fate, colleghi della Lega, voterete a favore di questa riforma, dovrete vergognarvi e rendere conto agli italiani dello scempio che state facendo della nostra Patria!

Avete detto che spaventiamo i cittadini con le parole. Ebbene, voi li state rovinando con i fatti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Un Senato di nominati, né più né meno di quanto avveniva al tempo della monarchia. Anzi, peggio, perché almeno all'epoca i senatori li sceglieva il Re, per meriti verso la Patria. Oggi ve li scegliete da soli per meriti verso voi stessi. Però ci ammonivate perché chiamavamo il Presidente della Repubblica «re Giorgio». Ed è proprio lui che sta sollecitando, incalzante, queste

riforme; lui, che proclamava il principio dei contropoteri. Dove stanno i contropoteri?

Un Senato di sindaci e consiglieri regionali, senatori *part-time*, in palese conflitto di interessi. Questa è un'altra cosa allucinante: l'avete letto l'articolo 126 della Costituzione? Il Senato, infatti, dovrà continuare ad occuparsi anche delle procedure di scioglimento dei Consigli regionali e di rimozione dei Presidenti delle Giunte, come dice l'articolo 126 della Costituzione. Questa norma ovviamente non l'avete toccata. Ve lo immaginate un Senato fatto di Presidenti di Regione che scioglie una Giunta regionale? Ma prendete in giro voi stessi o, in maniera volontaria, prendete in giro il popolo italiano? Chiedetevelo un po' e se lo chiedano anche gli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Governatori, assessori, consiglieri e sindaci, che hanno sperperato a propri fini i soldi dei contribuenti, avranno l'onore di sedere qui, tra questi scranni, in barba alla tragica crisi che si sta abbattendo proprio su quei contribuenti e sulla loro possibilità di condurre una vita dignitosa. Ma per voi quei contribuenti, anzi, quei cittadini non sono altro che marionette da far gestire al burattinaio disinteressato e pregiudicato di turno.

Tangenti, favoritismi, connivenza e collusione: questa è la scenografia che la cronaca quotidiana ha posto come sfondo a questa splendida revisione costituzionale, degna erede delle altre grandi riforme costituzionali che avete fatto durante la Seconda Repubblica: il disastro del finto federalismo della sinistra; la *devolution* della destra bocciata dal *referendum* popolare; e, ciliegina sulla torta, il pareggio di bilancio.

Ma si può venire in quest'Aula e parlare della riforma costituzionale come la rivincita dell'Italia sull'Europa? Ma non vi sentite un po' ridicoli nel dire queste cose? Sinceramente, presi singolarmente poi vi apprezzo anche come persone, ma quando fate accozzaglia come Partito Democratico siete tutt'altro che onorevoli!

Ma quando vi alzate e, a titolo personale, dite cose di questo genere, vi rendete conto da soli di quello che affermate oppure davvero avete bisogno di cambiare non vi dico cosa, come si usa dire nel mio quartiere? Non aggiungo altro, perché poi non sarebbe abbastanza «onorevole», visto che secondo voi basta mettersi cravatta e giacchetta per fare un po' quello che vi pare!

Basti pensare alla sanità che, gestita quasi interamente dalle Regioni, è stata dimora delle maggiori inettitudini, lungaggini e saccheggi di denaro pubblico, e tutto questo a danno della salute dei cittadini, in violazione di quell'articolo 32 che sbandierate tanto, ma che smentite ogni giorno con la vostra compiacenza davanti agli scandali di un sistema che sta collassando su sé stesso!

Si giustifica questa controriforma menzionando una supposta semplificazione e una riduzione dei costi: avete ascoltato su questo le parole della collega Bottici, che non vi ripeto.

Il collega Maran poco fa ha fatto riferimento ad altri sistemi nei quali voi vorreste trasformare il nostro. Per giustificare la composizione del futuro Senato delle Autonomie fate riferimento ad altre democrazie europee avanzate, quali la Francia e la Germania. Allora, intanto diciamo, che in Francia è stato di recente previsto il divieto del cumulo dei mandati - e qui invece lo inseriamo - e poi diciamo pure che mai negli altri ordinamenti europei, ma solo in Italia, accade e può accadere che a rappresentare gli organi regionali - quindi tra i vostri futuri senatori - ci siano indagati, imputati e anche condannati. Noi invece li mettiamo nel Senato e gli diamo l'immunità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Forse anche per questo si stanno sbrigando tanto, sono diventati troppi; rischiate che, se fate la riforma e non li avete ancora infilati dentro, non li ritrovate più dentro le Regioni!

Ma andiamo avanti, anzi, saltiamo pure qualcosa, perché oggettivamente è tempo perso: qui *(rivolta verso i banchi dei Gruppi FI-PdL XVII e NCD)*non c'è nessuno; di là *(rivolta verso i banchi del Gruppo PD)* tanto siete belli che inquadrati e non vi smuovete neanche se casca l'Italia, anzi, l'Italia la fate cadere direttamente voi!

Mi limito ad aggiungere soltanto che è di questi giorni l'inchiesta condotta a carico di tre sindaci dalla procura della Repubblica di Vallo della Lucania (Giordano, Pisani e Cilento) per truffa sui fondi regionali. In Lombardia c'era Roberto Formigoni (ma già è diventato senatore), imputato per corruzione per i fondi regionali assegnati; oggi è uscita la notizia di Maroni, mentre in Abruzzo c'era

Ottaviano Del Turco, e il becero elenco, che vi eviterò, potrebbe durare all'infinito. Mentre all'infinito non può durare la pazienza degli italiani, italiani che troppo hanno dato e cui troppo, con questo disegno di legge, si intende togliere.

Sappiamo quanto sarà difficile far comprendere all'opinione pubblica quanto sia squallido il progetto che state realmente portando avanti in questo Parlamento italiano, che ormai sempre di più perde le fattezze del tempio della democrazia per assumere le sembianze di un mercato. Sul tavolo della bancarella più importante - lo ricordo - Matteo Renzi e Berlusconi hanno già contrattato la grazia per il noto pregiudicato, grazia che darà il nuovo Presidente della Repubblica, Presidente già prescelto da una maggioranza bulgara, tutta appartenente allo stesso partito, che diverrà ancor più bulgara dopo la mutilazione del Senato.

Così come hanno barattato una legge elettorale che vi permetterà di scambiarvi le vesti di maggioranza e opposizione a seconda di chi, in un dato momento, abbia più urgenza di emanare leggi per il proprio tornaconto personale. In tal modo diventa accettabile persino un Ghedini alla Corte costituzionale, tanto Amato l'avevamo già sistemato, non è vero? Anche in questo caso la mercanzia sarà consegnata così come l'avete richiesta, non c'è nulla da temere.

L'obiettivo di tutti i vostri mercanteggiamenti, comunque, è chiarissimo, signori: Berlusconi unica opposizione a Renzi al Governo, almeno per ora. Di nuovo felici e contenti delle rinnovate e perenni larghe intese in danno del popolo italiano. Ma noi faremo di tutto, dentro e fuori quest'Aula, per fermare lo squallido piano che state architettando nelle vostre segrete stanze.

Voi continuerete a proporre immunità, leggi truffa, progetti per trasformare il Senato in un parcheggio di pregiudicati. Per noi conta solo una cosa: la sovranità di questa Repubblica deve appartenere ancora al popolo, come dice l'articolo 1 della nostra Costituzione, e al popolo dovrà pienamente ritornare. Noi non arretreremo di un passo. Noi difenderemo i suoi diritti, noi che non pensiamo alle prossime elezioni ma al futuro dei nostri figli! *(Vivi applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, in merito al tema al nostro esame duole innanzitutto notare l'assenza in Aula del ministro Boschi, la cui presenza riteniamo assolutamente indispensabile. Tra l'altro, risulta che il prolungamento dell'attività dell'Aula, senza soluzione di continuità, sia stato richiesto dallo stesso Ministro. Dispiace, quindi, vedere in questa sede, per un verso, l'assenza del Ministro e, per l'altro, la presenza costante dei relatori che, fino a questo momento, non hanno abbandonato gli scranni dove siedono per ascoltare tutti i nostri interventi.

In merito al nostro intervento, desideriamo particolarmente parlare della questione della riorganizzazione delle competenze Stato-Regioni e soprattutto della riforma del Titolo V della Costituzione e dell'articolo 117. In realtà, detta questione si incardina nell'ambito di una storia di riforme che ha avuto luogo negli ultimi anni con effetti assolutamente discutibili. In sostanza, si tratta di riforme che risultano essere frutto di un insano operare di molti che non hanno potuto dotare il nostro Paese delle necessarie innovazioni nel panorama istituzionale dell'ordinamento dello Stato.

Si ricorda la riforma del 2000, approvata poi frettolosamente nel 2001 dall'allora maggioranza di centro-sinistra, per cercare di conquistare l'elettorato della Lega Nord, la quale - si ricorda - era effettivamente in quel momento portatrice delle esigenze di una riforma istituzionale e fra i primi movimenti ad esprimere perplessità proprio in ordine ad essa, ossia ad una riforma che effettivamente ha dimostrato negli anni la sua carenza, rilevata soprattutto nei vari ricorsi presentati alla Corte costituzionale. Ciò dimostra come quella riforma era stata mal strutturata e probabilmente mal scritta. Effettivamente tutta la problematica della competenza concorrente fra Stato e Regioni ha dato adito a notevoli dubbi di natura interpretativa, dubbi che sono stati poi devoluti alla Corte costituzionale, con ciò confermando l'incompletezza e l'oscurità dello stesso dettato normativo. Da quella riforma non si è avuta alcuna semplificazione o miglioramento e l'intervento legislativo non è stato sufficiente ad assicurare un maggior coinvolgimento delle autonomie e a realizzare quel percorso che, per anni, abbiamo ritenuto necessario - come ora lo riteniamo - verso un cambiamento in senso federale dello Stato.

Ma del cambiamento l'Italia ha assolutamente bisogno. È essenziale, indispensabile una riforma per modernizzazione la pubblica amministrazione e per adeguare la stessa alle esigenze della società; per valorizzare le autonomie territoriali; per rispondere ai bisogni del mondo imprenditoriale e dei cittadini; per rendere finalmente competitivo questo Paese; per semplificare gli adempimenti e adeguare la nostra legislazione a quell'Europa matrigna che, finché esiste e impone i suoi dettami, dovremo rispettare.

Però un grande cambiamento era contenuto in quella riforma più volte citata da chi mi ha preceduto, in particolare dal senatore Calderoli e da altri colleghi del Gruppo della Lega Nord. Quella del 2005 era una coraggiosa riforma: una coraggiosa riforma che però non ha visto seguire gli altri Gruppi parlamentari, gli altri movimenti e partiti politici, che hanno dimostrato un'assoluta cecità di fronte a quella che poteva essere una vera riforma. Adesso stiamo parlando di tanti temi che erano contenuti nella medesima riforma. In quel passaggio, che è stato ben spiegato dal relatore Calderoli, nonché dal senatore Stucchi, si è visto che, praticamente, quella scelta (mi riferisco alla scelta inopportuna di bocciare quella riforma con il *referendum*) in realtà è stata frutto di considerazioni di natura politica, senza guardare alla vera bontà della riforma.

Oggi ci troviamo, di nuovo, in quest'Aula, a dover parlare di riforme: riforme che, però, sono state trasfuse, nell'iniziale testo del Governo, in un disegno che noi riteniamo assolutamente in controtendenza rispetto a quella che dovrebbe essere una modernizzazione dello Stato. Infatti, si è tornati, quasi anacronisticamente, ad assegnare tutte quelle competenze allo Stato centrale, potenziando il medesimo. Non sono bastati tutti gli anni a dimostrare come questa modalità centralistica di operare nella pubblica amministrazione e nel governare lo Stato ha creato una serie di difficoltà che - ricordiamo bene - sono state quelle difficoltà che hanno dato origine alla stessa Lega Nord. La Lega Nord è infatti nata portando quelle doglianze e quelle problematiche che riguardavano la gestione di uno Stato centralista. Adesso, quasi a voler dire che abbiamo esaurito un periodo storico, dobbiamo tornare indietro.

Fortunatamente, l'attività dei senatori in Commissione affari costituzionali ha fatto rilevare quelle che erano le problematiche insite in questa struttura. Non per niente, fortunatamente, c'è stato l'emendamento Finocchiaro-Calderoli che ha stravolto l'impianto originario del testo proposto dal Governo. Quindi, ha eliminato la competenza concorrente e distribuito le competenze; vengono mantenute delle competenze esclusive in capo alle Regioni. Forse questo lavoro è riuscito a superare, per quanto riguarda almeno questa parte della riforma, le storture insite nel testo del Governo. Con questo, però, non si vuol dire che il lavoro sia concluso. Anzi, come è stato riferito prima anche dal relatore, ci sono delle problematicità ancora persistenti e non da poco e vi è la possibilità che quest'Aula apporti degli ulteriori miglioramenti al testo uscito dalla Commissione. Basta solo ricordare quella clausola di supremazia - già lo stesso nome è chiarificatore - che permetterebbe allo Stato, comunque, di avocare a sé la potestà legislativa e regolamentare in alcune materie qualora sussistano certi requisiti. L'Italia è una patria di tutti legulei e dottori del diritto: è molto facile lavorare su queste tematiche, su cosa considerare e se sussistente oppure no il presupposto, con ciò lasciando quindi la possibilità che si aprano ancora dei conflitti e delle difficoltà interpretative.

Tuttavia, quello che noi vorremmo rammentare alla fine di tutta questa discussione che riguarda il Titolo V è che dobbiamo pensare cosa significa parlare di Regioni ancora oggi. Ricordiamo che l'articolo 114 della Costituzione dice proprio che il nostro ordinamento è fatto dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni. Anzi, comincia proprio dai Comuni, per arrivare alle Regioni. Quindi, si tratta di riconoscere che le Regioni ontologicamente esistono; ed esistono anche prima dell'ordinamento. La Regione, infatti, non è una creazione dell'ordinamento, perché la Regione esiste nel nostro Paese: esistono un valore culturale, di tradizioni ed un contesto economico e sociale particolari che distinguono una Regione dall'altra. Si tratta di quello che fa anche, per certi versi, la forza, la caratteristica e la beltà dell'Italia: è proprio questa differenziazione. Ma è una differenziazione che necessita un trattamento differenziato: lo comprendiamo benissimo.

Noi da anni ci siamo fatti portatori della questione settentrionale e abbiamo più volte denunciato le

difficoltà proprie dell'Italia della convivenza di panorami economici e sociali molto diversi. Lo confermiamo ancora adesso: le Regioni sono diverse l'una dall'altra. Chi vive anche il mondo del diritto ben comprende il mio ragionamento: nella mia professione ho scoperto, proprio per mia diretta esperienza, come ci sia una certa difficoltà a gestire alcune questioni in una Regione invece che in un'altra. Per cui riteniamo che non si possa essere così ciechi da non pensare che la differenza culturale, del modo di pensare e della situazione economica e sociale non renda necessario un impianto normativo che tenga conto di questa differenziazione.

Per certi versi il modo di pensare il diritto nel Mediterraneo è frutto di una storia che ha origini lontane: anche solo dal Digesto giustinianeo, nel quale praticamente troviamo il nostro impianto del diritto, vediamo la diversità che c'è fra il nostro modo di vedere l'impianto normativo e quello dei Paesi anglosassoni. Però noi pensiamo anche che i popoli mediterranei siano molto diversi da quelli anglosassoni. Sono culture diverse e il diritto deve conformarsi. Pensiamo anche che il diritto debba attagliarsi ad un certo contesto. Per questo riteniamo che certe competenze debbano restare alle Regioni, perché solo in questa maniera si riesce a gestire e governare in modo sapiente un determinato territorio.

Alla fine di tutti i discorsi che possiamo fare ci troviamo oggi impegnati in questa seduta ad oltranza per discutere delle riforme, ma cerchiamo di non cadere nell'errore in cui si è caduti nel 2001. La fretta è cattiva consigliera e questa riforma, come quella delle riforme costituzionali in generale, non può piacere solo alla pancia dei cittadini. Dobbiamo renderci conto che quando siamo seduti in quest'Aula non siamo soltanto dei captatori di voti, non siamo semplicemente coloro che devono salire su un palcoscenico e trovare l'argomento che emotivamente può piacere di più al cittadino. *(Applausi dei senatori Candiani e Puglia)*. Dobbiamo anche pensare che stiamo strutturando un impianto, quello costituzionale, che è qualcosa di fondamentale: noi potremo lavorare (noi e i nostri successori), nella dialettica parlamentare, all'interno di una struttura che è la Costituzione, l'ordinamento costituzionale.

Ha ragione il senatore Casson (non voglio rubare le sue parole, ma un spunto posso anche trarlo) quando dice che questa riforma non cessa con questo Governo, ma sopravviverà a noi stessi, e il vero effetto di tutto ciò che noi faremo - che piaccia o non piaccia ai nostri elettori - probabilmente lo valuteremo fra molti anni. E magari arriveremo fra molti anni a dire: in quella sede potevamo fare meglio, ma non lo abbiamo fatto perché in quel momento la scelta «politica» era quella che si legava ad un orientamento.

Invece dobbiamo estraniarci per certi versi da questo, non possiamo inseguire un presunto consenso dell'elettorato. Dobbiamo creare delle soluzioni buone per i nostri concittadini. Sono delle cose che non stiamo facendo purtroppo anche per altri temi. Non si può costruire una normativa in senso quasi emozionale, una normativa... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Può concludere.

STEFANI *(LN-Aut)*. Potrei avere anch'io venti minuti, come il senatore Casson?

PRESIDENTE. Il suo Gruppo ne aveva chiesti dodici per il suo intervento, ma vada avanti. Teniamo anche conto delle richieste più contenute, però proceda.

STEFANI *(LN-Aut)*. Ruberò qualche secondo ai colleghi solo per invitare tutti a valutare con grande prudenza, ponderatezza, intelligenza e terzietà questa riforma, perché ne abbiamo bisogno. Da questa nascono, ma le vere riforme saranno quelle che riguarderanno il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa per tutte le nostre famiglie e per il nostro stesso futuro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Ricordo che ogni senatore può intervenire per venti minuti. I Gruppi, in alcuni casi, hanno segnalato tempi più contenuti.

È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad uno dei momenti epocali di una legislatura; immaginare che con tanta fretta - in un'Aula dalle presenze così rarefatte e con i tempi compressi, dalle 11 di mattina alle 10 di sera - si debba modificare la Costituzione italiana

è di per se stesso sintomatico di qualcosa che non quadra.

Non mi attarderò a citare i Padri costituenti, né a ricordare che essi furono direttamente eletti dal popolo italiano, scelti tra i principali protagonisti della vita politica e culturale, e non offendo nessuno se ribadisco che non vedo Calamandrei, non vedo Aldo Moro in questo consesso né nella Commissione affari costituzionali. Ma chi si accinge a fare una riforma della Costituzione nel silenzio generale (perché si sono perse per strada anche le vestali, i Zagrebelsky, i Flores d'Arcais, i Travaglio, quelli del Forum di Assago, i popoli rossi, arancioni, viola), in quest'aria ovattata, dove i *mass media*, i principali giornali, gli *anchorman*, i cosiddetti intellettuali tacciono solo perché questa riforma viene da un giovanotto che riscuote la simpatia del popolo italiano, sembra stia qui a fare un decreto sul parmigiano reggiano o sul prosciutto di Parma.

Noi stiamo modificando radicalmente il Titolo V della Costituzione e lo stiamo facendo - si badi bene - non con una legge di iniziativa parlamentare ma con un disegno di legge proposto dal Governo, che è la negazione stessa della procedura più corretta per modificare le regole del gioco. È come se le regole del gioco le modificasse il capitano della squadra che in quel momento detiene la palla.

Non vorrei scomodare Tacito, ma non posso fare diversamente. Con l'espressione *arcana imperii* Tacito ci ricorda che il potere, quando vuole essere assoluto, non sceglie mai forme pubbliche: quando il potere vuole essere osannato, idolatrato dalla folla non rende mai partecipe la folla stessa, vale a dire i governati, del perché i governanti cambiano le regole. All'epoca c'erano i famosi tre mantelli: *salus publica* (ho fatto questa cosa per la salute del popolo), *bonum publicum* (ho fatto questa cosa per il bene del popolo), e (il più lacero dei tre mantelli, quello che ha indossato il presidente del Consiglio Renzi), l'*intentio*, le buone intenzioni. *Arcana imperii*, vale a dire tutto ciò che il popolo non deve sapere. Il potere infatti è nelle mani di una classe di eletti, di un cerchio esoterico di persone, le uniche che possono conoscere i segreti del potere e quindi possono esercitarlo.

Signor Presidente, mi sovviene, inoltre, una definizione classica del liberalismo (in un'Aula dove tutti, di riffa o di raffa, si richiamano al liberalismo), quella di Lord Acton, il quale affermava che il liberalismo è sostanzialmente la limitazione dei poteri; ad esso rispondeva Karl Popper, sostenendo che in una società non è importante sapere chi comanda, ma sapere come controllare chi comanda. Quindi, le democrazie nei Paesi evoluti sono sostanzialmente lo strumento per cambiare il potere e il Governo senza spargimento di sangue. Non interessa chi sia colui il quale sostituisce il precedente Governo, ma è importante sapere quali sono gli strumenti perché un'opposizione, una minoranza, possa assoggettare chi governa alla più serrata e costante critica e al più serrato e costante controllo.

Noi, invece, cosa facciamo? Ci liberiamo di una delle due Camere sulla base di due falsi presupposti, che poi sono la propaganda spicciola del nostro Primo Ministro. La prima cosa che diamo a bere al popolo italiano, afflitto e distratto dalle sue vicissitudini economiche, è che dobbiamo eliminare il bipartitismo perfetto... chiedo scusa, intendevo dire bicameralismo perfetto: è un *lapsus linguae*, perché alla fine verificheremo che la soppressione dell'una significa la reviviscenza dell'altro.

Nella scorsa legislatura, è stato approvato all'unanimità da questa Assemblea un disegno di legge, presentato dal senatore Caliendo, nel quale era stato previsto di ridurre di 200 unità i deputati e di 150 unità i senatori, dividendo le competenze per materie tra Camera e Senato: era finita tutta la manfrina con cui si afferma di voler velocizzare e di non voler perdere tempo! Oggi, con gli articoli 10 e 12 del provvedimento in esame, si fa ancora una sorta di *ping-pong*, dove non si capisce bene se il Senato deve dire sì o no o eccepire qualcosa in tre settimane e, a sua volta, può proporre alla Camera dei deputati proposte di legge in ragione delle materie. Peraltro, ai sessanta giorni, di cui ha parlato il collega del Gruppo M5S, vanno aggiunti anche i trenta giorni successivi per la promulgazione.

Pertanto, si modifica un impianto costituzionale senza modificare il modello di Stato. Qualcuno, ad ogni piè sospinto, ci ripete gli esempi della Francia e della Germania. Non bisogna dimenticare, però, che in Francia il Presidente della Repubblica viene eletto direttamente dai cittadini con i suoi poteri; inoltre, in Germania, dove il Senato è la Camera dei *Länder*, vi è un sistema proporzionale, e non c'è l'Italicum o il «Porcellissimum» che dir si voglia, dove continuiamo con le camarille delle segreterie di partito, non concedendo all'elettore la possibilità di scegliere il parlamentare. Continuiamo, pertanto, a

coltivare una classe di cortigiani e di reggicoda, che devono - obbedienti - fare in modo che il principe o il detentore del potere politico e del potere partitico non venga disturbato, pena la non candidatura.

Voglio allora ricordare Luigi Sturzo quando ci ammoniva nel libro «Contro la proporzionale» dicendo che le classi dirigenti non migliorano in ragione del sistema elettorale: le classi dirigenti migliorano se si riformano i partiti facendone degli enti di diritto pubblico assoggettati al controllo terzo di tutte le regole (non solo quelle dei bilanci), di tutte le regole di democrazia interna che i partiti intendono liberamente darsi e che sono codificate nei loro statuti.

Non riusciamo a capire, per la verità, cosa ci sia dietro questa urgenza, a quali orizzonti vuole approdare questa fretta. Forse, a portare il Paese alle elezioni nel prossimo mese di maggio? C'è tutta una retorica complottante che la senatrice Taverna, anche se in maniera abbastanza colorita, prefigurava: quella di patti inespressi e non confermati. Se, comunque sia, approviamo questo disegno di legge entro il 15 agosto, se cioè la Camera lo approva entro il 15 agosto, ci ritroveremo a riesaminarlo in Senato per la seconda lettura nel mese di gennaio. Vorrei vedere quale Capo dello Stato - mi piacerebbe chiederlo ai costituzionalisti e ai dotti colleghi che hanno preparato questo testo - nel momento in cui una legge dello Stato ha sancito che il Senato è cosa diversa da quello che è ora, non dovrebbe invocare l'articolo 88 della Costituzione e sciogliere questa Camera.

Ci dobbiamo allora parlare chiaro. Non entro nel merito del provvedimento, forse lo farò in seguito anche perché non ho ben capito il partito cui sono iscritto che tipo di determinazione vorrà assumere, anche se sento nei corridoi una generale disapprovazione rispetto a questo testo. Ovviamente, però i cortigiani reggicoda hanno paura di dirlo in pubblico; ne va della ricandidatura e del comodo scranno, che non riavranno, tra le altre cose.

Ma veniamo al testo che ci viene proposto. Sarebbero i Consigli regionali a dover eleggere i senatori. Qualcuno dice che avviene tramite democrazia indiretta perché democraticamente si eleggono i consiglieri regionali e l'assemblea regionale, a sua volta, nomina i senatori. Mi dovete dire quanti sistemi elettorali diversi oggi vigono nelle Regioni e se è possibile che in un Senato vi possano essere componenti dello stesso che hanno una diversa fonte di legittimazione democratica! È come se a Milano l'elezione per la Camera dei deputati la facessimo in un modo, in Sicilia o in Calabria la facessimo in un altro. Perché tutto questo?

Se il Senato non serve perché Renzi va di fretta, deve fare il riformatore e si vuol portare appresso - ahimè - anche Forza Italia in un moto di trascinamento inconsapevole e - io ritengo - insulso, ci deve spiegare perché non lo chiude il Senato.

A che servono queste 100 persone?

Ci dovrebbe spiegare anche un'altra cosa, che poi è il *punctum dolens* di tutta la vicenda. Vorrei chiedere al senatore Calderoli, alla senatrice Finocchiaro e agli altri colleghi che hanno alacremente lavorato (lo chiedo a loro in modo traslato): chi siete voi per togliere il diritto al popolo italiano di votare? *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Scavone).*

Esiste o no una serie di diritti che sono indisponibili a qualsiasi autorità, che sono antecedenti allo Stato stesso?

Che democrazia è questa, nella quale una Camera dei deputati è composta di nominati e il Senato di consiglieri regionali di quart'ordine? Perché chi viene eletto alla Regione non viene qui a perdere tempo senza indennità di carica, a fare il turista una o due volte la settimana, perché aspira a fare altro, perché si è candidato per fare il consigliere regionale e non il senatore! Chi volete che aspiri a questo ruolo minimale rispetto alle architetture della Giunta regionale, delle Presidenze delle Commissioni o delle partecipate delle Regioni stesse? Chi arriverà qui? Arriverà il buontempone che deve essere accontentato perché disilluso dall'occupare le cariche che sono proprie dell'architettura regionale. Quando verranno qui, poiché sono componenti delle Assemblee regionali, che soggiacciono ovviamente ai provvedimenti statali, alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, al finanziamento di tante e tante di quelle funzioni che sono di competenza regionale ma che vengono finanziate dallo Stato, avranno la libertà di coscienza e di idee di non soggiacere, per piaggeria o per convenienza in

relazione a quel che conviene alla propria Regione, e di dire no al Governo? O saranno dei nominati che soggiacciono perché devono soggiacere anche nella funzione di consigliere regionale?

Mi avvio allora alla conclusione. Vedete, si è fatto un gran parlare anche della questione della immunità ed io vorrei dire una parola di chiarezza: o noi ripristiniamo l'articolo 68 della Costituzione con il non luogo a procedere, per evitare che la giustizia venga spettacolarizzata e venga utilizzata da una parte della magistratura come mezzo di lotta politica o è meglio toglierlo, perché oggi i processi non si svolgono nelle aule: basta un avviso di garanzia e si finisce «impiccati» dalla collega Taverna come Jack lo squartatore (e qualcuno le dovrà spiegare che tra l'imputato e il condannato c'è un concetto, basilare in una democrazia, che si chiama «presunzione di innocenza»).

Egregi signori, ci accingiamo a modificare la Costituzione perché, dice qualcuno, dobbiamo risparmiare. Ebbene, mi sono fatto stendere dagli uffici preposti una breve relazione, che vi prego di ascoltare per questi pochi secondi: le sole partecipate dei Comuni, delle Province e delle Regioni ammontano a 10.450; i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 fissano in un numero da tre a cinque i componenti dei consigli di amministrazione; moltiplicando, facendo la media, quattro per 10.450 abbiamo 51.000 persone retribuite che vivono di politica nei consigli di amministrazione di queste società che, secondo la Corte dei conti nell'anno 2012, hanno un disavanzo tra crediti e debiti di circa 50 miliardi di euro all'anno. Si tratta di 50.000 *clientes* e 50 miliardi di euro di debito e voi venite qua a dire che il Senato e i senatori vanno ridotti! Questa è una vergogna, è una presa in giro.

Signor Presidente, voglio concludere citando un autore che a lei è caro: Ezra Pound, il quale diceva che se un uomo non è disposto a battersi per le proprie idee, o non vale niente lui, o non valgono niente le proprie idee. Colleghi, vi conosco e mi auguro che voi valiate come uomini, però questa schifezza non la potete votare. *(Applausi dai Gruppi GAL e M5S e del senatore Arrigoni).*

PRESIDENTE. La frase esatta diceva: «Se un uomo non è disposto a rischiare per le proprie idee...», comunque il concetto è chiaro.

È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, se dovessi ascoltare le indicazioni che derivano dal mio vissuto culturale e politico, trascorso nell'impegno per l'affermazione dei principi scaturiti dalla lotta antifascista, dalla Resistenza, dalla guerra di Liberazione e dalle battaglie popolari, riformiste e socialiste, scritte nella nostra Costituzione vigente, e concretizzate, non senza contraddizioni, in questi settant'anni di Repubblica, dovrei semplicemente dire che questa riforma, per gran parte, è la negazione di tutto ciò.

Non voglio però fermarmi a questo, ma desidero confrontarmi sul merito delle modifiche e delle proposte e per queste ragioni sfido il Governo a dimostrare, con ragionamenti pertinenti e non con azioni imperative, la bontà delle sue proposte. Ho però l'obbligo di porre di porre una prima questione. Prescindendo dal contenuto della modifica costituzionale, così vasta e incisiva, forse non dovrebbe essere escluso, tra le facoltà di un Parlamento espresso da una legge elettorale fortemente maggioritaria e cassata abbondantemente dalla Corte costituzionale, il tema di una diversa legittimazione, forse attraverso un *referendum* confermativo, delle modifiche che apporteremo, a prescindere dalla maggioranza, pur qualificata, che ne potrebbe derivare. In questo senso ho presentato un emendamento, che invito i colleghi a sottoscrivere.

Voglio però rivolgermi in maniera diretta al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, con alcune parole chiare, che vorrei ribadire in quest'Aula, a causa delle scomposte polemiche che in questi giorni sono state rivolte nei confronti dei senatori. Signor Presidente del Consiglio, non ho bisogno dell'indennità di carica, come penso non ne abbia bisogno lei, ma non usi certi argomenti per alimentare una polemica politica usata solo nei regimi autoritari da chi è al potere, per colpire chi avversa democraticamente le idee che si vogliono imporre. L'attacco personale o etico nasconde spesso debolezze culturali e ideali. Signor Presidente del Consiglio, ministro Boschi (che non vedo), rappresentanti del Governo, sono per dare al nostro sistema parlamentare efficienza, rapidità di decisione, riduzione forte dei costi della rappresentanza democratica. Sono altresì per migliorare la

governabilità complessiva delle istituzioni pubbliche del nostro Paese. Tutto questo però non può accadere a discapito del rispetto dei principi fondamentali sanciti nella prima Parte della nostra Costituzione. Signor Presidente del Consiglio, sono come lei a favore di un sostanziale cambiamento del nostro ordinamento in alcuni punti importanti; che questi cambiamenti siano effettuati con rapidità, ma tale rapidità non sancisce di per sé la bontà della riforma che si porta avanti, *in primis* quando si tratta di Costituzione.

Credo che sia necessario però entrare nel merito della riforma proposta e desidero pertanto partire dalle considerazioni già trattate in precedenza da un collega, ovvero dalla questione dei costi. Credo che il *leitmotiv* di questa campagna pubblicitaria sulla riforma della nostra Costituzione sia partito dalla necessità di ridurre i costi, in un momento in cui il Paese è sottoposto a un fortissimo *stress* economico, in cui le famiglie vedono ridursi le proprie risorse, in cui manca lavoro e mancano le risorse per politiche sociali adeguate.

I costi: mi si dica perché non debbano essere ridotti i parlamentari della Camera dei deputati, accettando noi comunque la riduzione dei senatori di questa Camera. *(Applausi del senatore Candiani)*. Mi si dice che il Parlamento costa nel suo insieme, che ci sono doppioni di servizi; ebbene, in questi anni e anche in questi ultimi mesi abbiamo proposto personalmente modifiche dei Regolamenti, iniziative legislative che andavano verso l'unificazione dei servizi messi a disposizione del Parlamento stesso, Camera e Senato; abbiamo proposto l'intoccabile a tutt'oggi riforma dell'autodichia, ma non si vuole portare l'ordinamento di Camera e Senato e degli altri organi costituzionali all'interno di una normale normativa che riguarda il pubblico impiego, perché non si vuole accettare che le forniture e tutto quanto riguarda il normale funzionamento materiale di queste istituzioni segua le trafile delle altre istituzioni pubbliche. *(Applausi della senatrice Bottici)*. Non è questo un risparmio? Basta fare un piccolo sforzo, affrontare la questione dei singoli costi all'interno di queste istituzioni e di altre di minore importanza.

Il conflitto d'interessi. Mi si deve spiegare perché in anni passati era semplicemente incompatibile in base alla legge bancaria la presenza in una qualsiasi azienda pubblica, e in particolare nazionale, rispetto a qualsiasi banca pubblica e oggi noi proponiamo la sovrapposizione delle funzioni di consigliere regionale con quelle di senatore e introduciamo pure l'obbligo della presenza del senatore consigliere regionale all'interno del Senato. In questo momento non cito l'articolo per carità di Patria, ma se qualcuno volesse andare a fare uno sforzo di lettura di quanto ci viene proposto, questo è. Com'è allora compatibile la funzione regionale, di impegno quotidiano di consigliere regionale, con la funzione nello stesso tempo, di senatore della Repubblica? Ma parliamo di conflitti d'interesse più solidi, più concreti: che cosa deciderà, di cosa discuterà il Senato se non delle materie riguardanti le Regioni, se non della distribuzione delle risorse riguardanti le Regioni? Pertanto, colleghi senatori, non c'è un piccolo conflitto d'interessi tra coloro che devono decidere nell'interesse nazionale e coloro che invece decidono in funzione del loro interesse politico-elettorale regionale? Per rispondere a queste domande in altri Paesi ci sono norme chiare che sciolgono il nodo. Anche i francesi, che nel passato avevano consentito la presenza di sindaci anche importanti all'interno del Parlamento e del Governo, oggi si sono ricreduti. Dove va a finire la ripartizione e la separazione dei poteri amministrativo, esecutivo, legislativo e giudiziario nella confusione totale che stiamo proponendo all'interno di questa riforma?

Efficienza e rapidità dei provvedimenti. Molte delle questioni vengono rinviate alle modifiche dei Regolamenti parlamentari di Camera e Senato. Io mi chiedo se era necessario invocare una modifica costituzionale per arrivare a una modifica dei Regolamenti che in quest'Aula e nell'altra parallela si potrebbe fare in un giorno e che abbiamo fatto attendere per anni *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Abbiamo bisogno di una modifica costituzionale che modifica tutt'altro per giustificare una migliore efficienza e una maggiore rapidità del processo decisionale, un migliore risparmio del processo decisionale?

È evidente che molte ore che si perdono in discussioni inutili costano al Paese, ma bastava modificare i Regolamenti, come bastava modificarli per quanto riguarda l'autodichia.

Mi interrogo e mi chiedo allora: qual è l'obiettivo di questa riforma? Perché una riforma costituzionale importante non va a toccare gli altri elementi vitali della democrazia del nostro Paese? Mi riferisco alla riforma della nostra magistratura, alle questioni riguardanti l'obbligatorietà dell'azione penale (che è soltanto fittizia). Perché si ritarda in queste ore l'approvazione della tanto attesa modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati? Per inciso - lo dico al Sottosegretario qui presente - in un sistema monocamerale, perfetto o non perfetto che sia, rispetto a quanto deciso dalla Camera, a questo punto alta (cioè l'unica Camera sopravvissuta), come lo affronteremmo oggi il problema dell'azione di rivalsa diretta, che ci arriva dall'altra Camera, rispetto a quella indiretta nei confronti del magistrato che io condivido e che sono pronto a sostenere in quest'Aula (se quest'Assemblea rimane in condizioni di poter modificare quanto arriva dall'altra Assemblea)? Sono piccole questioni che stanno sullo sfondo di una modifica che francamente più cerco di interpretare positivamente più mi convinco che invece ha bisogno di grandi emendamenti.

Abbiamo cancellato il sostantivo «Provincia» dalla nostra Costituzione, però abbiamo scritto «Città metropolitana»; proponiamo di affidare alle Regioni il compito di definire le competenze e gli ambiti degli enti di area vasta. Ma forse non era meglio riflettere sulle Province, mantenerle, modificarle, diminuirle, restringere l'ambito delle proprie competenze invece che fare questa operazione camaleontica che fa uscire dalla porta per far rientrare dalla finestra la stessa questione?

Ecco, signori del Governo, colleghi che sostenete così entusiasticamente questa riforma, vorrei che mi convinceste che con essa si aumenta la capacità di Governo del nostro Paese e si aumentano gli spazi di democrazia. Lo dico perché io vedo le modifiche delle Costituzioni - certo, tutte hanno dei limiti - muoversi soltanto in questa direzione: aumentare gli spazi di democrazia e la capacità di governo dei problemi del Paese. Mi si spiega allora perché dobbiamo aumentare il numero delle firme per promuovere i *referendum*? Mi si spiega perché dobbiamo aumentare il numero delle firme per proporre le leggi d'iniziativa popolare? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Perché dobbiamo prevedere una giustizia in mano alle Regioni? A qualcuno forse è sfuggito ma nella riforma costituzionale si parla di giustizia di pace e di prossimità. Ciò vuol dire che non solo stiamo creando le condizioni per avere una sanità differenziata tra cittadini che abitano in Piemonte e altri che abitano in Calabria, ma che avremo anche una giustizia che, nella distanza dai luoghi di giustizia e nelle difficoltà di raggiungere queste istituzioni nel territorio, in alcune Regioni è una giustizia più vicina, più rapida, più efficiente e in altre un po' meno, perché le Regioni forse sono più attente, come spesso accade, su altre questioni.

Io che mi sento senatore di questa Repubblica, seppure espresso da una Regione che ha dato un grosso contributo per l'unità di questo Paese, entro in crisi e vorrei che il Governo e gli amici della maggioranza mi facessero superare questa crisi attraverso l'accoglimento di molti emendamenti che abbiamo proposto, e che non sono tutti riferiti alla questione che sta diventando il centro del mondo: l'elezione diretta del Senato. In altri Paesi l'elezione diretta del Senato non c'è, ma ci sono buone istituzioni, e in particolare ci sono buoni Senati, che non sono finzioni di Assemblee parlamentari, ma hanno regole e competenze precise, mandati popolari chiari. Non mi si dica che l'Italia è come è la Germania, perché gli italiani non sono come i tedeschi e l'ordinamento costituzionale italiano, quello fondamentale, non è come quello tedesco. Noi abbiamo una storia diversa dagli amici tedeschi.

Prima di dare il mio assenso a questa modifica costituzionale, voglio allora essere convinto, e non può esserci che un solo modo per esserlo: ragionare intorno alle modifiche e proporre delle soluzioni valide. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, M5S e Misto-SEL e dei senatori Candiani e De Pin)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corsini. Ne ha facoltà.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, devo confessare che prendo la parola con una certa soggezione, perché non sono un giurista né un costituzionalista, e mi rendo conto della complessità e della delicatezza della materia. Quindi farò alcune premesse, forse più impegnative rispetto alla discussione sulla microfisica delle norme, e poi uno svolgimento.

Si è assistito in questi giorni a un dibattito spesse volte falsato. Ebbene, voglio dire che, a mio avviso, il consenso abilita al governo, non all'esercizio del comando *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non c'è

nessun freno, nessun sabotaggio, nessuna imboscata, ma soltanto la passione di chi, a schiena dritta e a testa alta, difende le proprie convinzioni senza ricerca di alcun tornaconto; e vale anche la civiltà del linguaggio e la purificazione dei termini con cui avvaloriamo le nostre argomentazioni. Anche perché non sento aleggiare in quest'Aula il *creator Spiritus* di cui parlava Benedetto Croce in un intervento memorabile in occasione dell'approvazione della Costituzione.

Una seconda premessa. Non c'è dubbio che questa Assemblea dispone di una legittimità formale; la Corte costituzionale sotto questo profilo credo lo abbia chiarito in modo incontrovertibile. Ma, mi domando, noi disponiamo di una legittimazione etico-politica adeguata *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Di Maggio)*, essendo tutti noi espressione di un'elezione-nomina attraverso norme chiaramente definite incostituzionali?

Ma c'è un problema di fondo che sotto il profilo culturale mi intriga, ed è la profezia di Tocqueville. Com'è noto, Tocqueville ne «La democrazia in America» denuncia i rischi della democrazia di massa, di quella democrazia che è sottoposta al rischio del dispotismo paterno e della tirannide di maggioranza: quella tirannide - scrive - «che avvilisce gli uomini senza tormentarli». In un passaggio che io giudico di straordinaria preveggenza, Tocqueville scrive: «In politica (...), come in filosofia e in religione, l'intelligenza dei popoli democratici accoglie con piacere le idee semplici e generali. I sistemi complicati le destano ripugnanza ed essa immagina volentieri una grande Nazione in cui i cittadini assomigliano tutti ad un unico modello e sono diretti da un unico potere».

Che cosa ha a che vedere questa lungimirante profezia con i problemi che oggi dobbiamo affrontare? Qui sta l'origine e il fondamento del mio dissenso di fondo con il testo, non soltanto con quello alquanto sgrammaticato proposto dal Governo, ma anche con quello frutto del lavoro serio e impegnato della Commissione.

Sono stato per qualche tempo vice presidente dell'ANCI e quindi penso nessuno possa accusarmi di sottovalutare la prospettiva di un Senato delle Autonomie, al di là del fatto che, per fortuna, il testo è stato corretto ed oggi si parla di Senato della Repubblica. Credo che, di fronte alla piega e ai rischi di un'involuzione della regola democratica, che appartiene alle componenti della convivenza contemporanea - appunto la democrazia massificata - la grande sfida che noi avevamo di fronte era da giocare su altro terreno, vale a dire l'ambito proprio di un Senato delle garanzie.

Diceva bene prima il collega: la democrazia è anche teoria e pratica della limitazione del potere. Questo è il problema della civiltà contemporanea. Del resto, per lavorare ad una prospettiva delle autonomie, nel nostro ordinamento esistono istituzioni già preposte a questo fine.

C'è un altro tema che mi inquieta, che mi suscita interrogativi dirimenti: il nesso che lega rappresentanza e democrazia perché nel complesso vedo - sia pur senza drammatizzare - un rischio di involuzione, laddove constato l'esercizio di un ruolo improprio da parte del Governo. Non appartiene alla tradizione liberal-democratica il fatto che il Governo si faccia promotore di leggi costituzionali, né appartiene alla tradizione liberal-democratica il fatto che il Governo imponga - perché questo è il dato vero - un testo alla Commissione.

Poste queste premesse, sono anch'io del tutto convinto della necessità di procedere ad un superamento del bicameralismo paritario e simmetrico. Non mi convince affatto, invece, la prospettiva dell'abolizione *tout court* del bicameralismo.

Di fatto come nasce questo dibattito? Nasce sulla base di una distorsione prospettica. Da un lato, c'è la motivazione della riduzione dei costi, che certamente è un problema; dall'altro, c'è la motivazione dello snellimento delle procedure, anche se da questo punto di vista i dati statistici che riscontro dagli elaborati del nostro Servizio studi ci dicono che la cosiddetta navetta risulta operante per il 3,5 per cento dei procedimenti legislativi e che il tempo di conversione dei decreti e di approvazione delle norme di legge sta perfettamente nella media europea.

Si determina qui allora un'ulteriore distorsione che mi preme sottolineare. Come ho detto, non sono un esperto di diritto costituzionale e faccio fatica ad entrare nella microfisica delle norme, ma mi pare di poter dire che la radice della crisi è dei partiti e nei partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La nostra è una

crisi delle istituzioni perché è una crisi delle modalità di formazione della volontà attraverso la mediazione dei partiti. È una crisi che investe le istituzioni, ma è una crisi derivata, che procede dalla deriva che la Repubblica dei partiti ha, appunto, imboccato.

Non posso infingere a me stesso, perché l'onestà intellettuale non è un *optional*: certamente la Commissione ha apportato modifiche significative e positive ed ha acquisito approdi che certamente posso condividere. Vorrei citare qui alcune di queste modifiche.

Innanzitutto, la riduzione del numero dei senatori: era una proposta che all'inizio, con alcuni colleghi, avevamo avanzato e che era stata guardata con sospetto: prendo atto positivamente che a questo approdo si è pervenuti.

Tra le modifiche cito poi l'embrione di uno statuto delle opposizioni, l'abolizione del CNEL e la determinazione di modalità di effettuazione di *referendum*, la cui validità va rapportata al numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali.

Proviamo a pensare quale evoluzione avrebbe avuto la storia d'Italia - non credo di esagerare dicendo la storia d'Italia - se queste norme fossero state adottate in precedenza. La storia d'Italia sarebbe cambiata e sarebbero cambiate la stessa identità e la stessa configurazione del nostro sistema politico. Riconosco, da già sindaco che, rispetto ad una proposta iniziale di neoaccentramento statalistico e di riduzione delle autonomie regionali, ha certamente guadagnato dal lavoro della Commissione il sistema ed è stato valorizzato in modo migliore il ruolo delle autonomie. Tutto questo mi soddisfa.

Esistono, però, in questo testo al nostro esame aspetti che invece non posso condividere. Innanzitutto la mancata elezione dei senatori. Nessuno, anche tra i colleghi più pacati ed avveduti del mio Gruppo parlamentare, ha ancora offerto a me una risposta adeguata ad un interrogativo che vado suscitando: che cosa avrebbe ostato, nel momento in cui si eleggono i consiglieri regionali, a che fosse il popolo a decidere quali consiglieri regionali potessero svolgere la funzione appunto di senatori? Peraltro, come è pensabile un Senato non elettivo rispetto ad un Senato della Repubblica che detiene prerogative in materia costituzionale ed elettorale? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo contrasta con qualsiasi orientamento di ispirazione liberaldemocratica.

Ancora, le materie di interesse bicamerale: se è vero che c'è un problema che costituisce il fulcro della crisi della democrazia di massa - come Tocqueville ci ha insegnato - per quale ragione escludere dalla competenza e dall'interesse bicamerale i grandi temi della libertà religiosa, della bioetica, dei diritti civili, della tutela delle minoranze linguistiche, ossia quel sistema di garanzie che costituisce il fondamento della regola e del principio democratico? Proviamo ad immaginare una maggioranza eletta con un sistema ultramaggioritario che decide, da un lato, la legittimazione dell'eutanasia per i bambini e, dall'altro, l'abolizione *tout court* della legge n. 194, a seconda degli orientamenti politici. È pensabile che non ci sia nel nostro ordinamento una istituzione che funzioni sulla base di una elezione proporzionale in termini di garanzia ed equilibrio?

Ancora, l'elezione del Presidente della Repubblica è un tema cruciale, tenendo conto del presidenzialismo strisciante che ha caratterizzato gli ultimi anni della vicenda del nostro Parlamento. Se non si amplia la platea dei grandi elettori o non si diminuisce il numero dei parlamentari, si arriva al paradosso di un segretario di partito - oggi del mio partito, domani di un altro partito - che contemporaneamente è Presidente del Consiglio e in qualche misura dispone della possibilità dell'elezione del Presidente della Repubblica, cui poi compete la scelta di una quota rilevante di giudici della Corte costituzionale.

Il numero dei deputati: che cosa osta a proporre un numero di deputati che stia dentro la media europea? Per l'Italia si tratterrebbe grosso modo di 500 deputati. Qual è la ragione di principio? Capisco i problemi di utilità pratica affinché questo procedimento legislativo giunga a compimento, ma che cosa osta in linea di principio affrontare questo problema, così come il problema delle immunità che va ricondotta al tema dell'insindacabilità?

E ancora, cito la modalità di elezione dei consiglieri regionali, laddove ritorna il tema di una esorbitante presenza dei partiti. È tempo di restituire alla politica la sua ambizione e la sua dignità ed è

tempo - come diceva uno dei miei maestri, Mino Martinazzoli - di restituire i partiti al loro ruolo, al di là di ogni esorbitante invasione di campo. *(Applausi dal Gruppo M5Se del senatore Di Maggio)*.

Del resto, se qualcuno avesse proposto - ma vedo che un collega che ormai si erge al ruolo di grande inquisitore lo aveva fatto - il *Bundesrat*, ero prontissimo a sostenerlo. In Francia la platea elettorale è di circa 195.000 elettori e la legge francese rende ormai incompatibile il ruolo di parlamentare, di sindaco e di esponente regionale.

Infine, l'ultimo interrogativo: il nesso tra l'Italicum e la riforma del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È un nesso politico, è un nesso costituzionale, è un nesso ordinamentale, perché, a maggior ragione, il Senato delle garanzie è un'esigenza indifferibile in presenza di una legge maggioritaria che, allo stato attuale, addirittura assegna il 18 per cento a chi ottiene il 37 per cento, cioè più della metà dei consensi ottenuti. Credo che siano interrogativi legittimi quelli che io sostengo.

Infine, la mia formazione politica raramente mi ha portato a contrastare o a manifestare dissenso o contrasto rispetto alle posizioni del mio partito. Questo non costituisce per me un problema di facile soluzione, ma ad un giornalista che l'altro giorno mi chiedeva qual è la risposta che do al fatto che, con questa posizione, termino la mia carriera politica, ho detto che ho trovato la risposta (sono un cattolico praticante) nella lettera di san Paolo a Timoteo della liturgia della settimana scorsa: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa ma, vivaddio, ho conservato la fede». *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e delle senatrici Albano, Dirindin e Pelino)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, stiamo discutendo di una riforma costituzionale di enorme portata, senza che sia stato fatto un dibattito esteso nel Paese; anzi, quasi ad approfittare del fatto che, tra metà luglio e metà agosto, gli italiani sono notoriamente distratti e poco propensi a seguire i nostri lavori parlamentari. Sembra una prassi consolidata nel nostro Paese quella di licenziare le peggiori riforme in questo periodo: oserei dire che è una tradizione tutta nazionale.

Certo, il processo di votazione andrà ben oltre Ferragosto, trattandosi di una legge costituzionale. Ma questa prima votazione segnerà fortemente il suo successivo percorso. Le dimensioni della maggioranza che andrà - posto che ci andrà - a formarsi su questo disegno di legge non potrà non avere conseguenze sul piano dei successivi passaggi parlamentari. Non c'è stato, dunque, come dicevo, un sufficiente dibattito nel Paese nel merito dei contenuti di questa riforma, ma alcune parole d'ordine sono state fatte passare molto bene. Peccato che siano tutte sbagliate. Su «la Repubblica» di oggi, giusto per citare un quotidiano, Ilvo Diamanti ha dichiara: «Certo, oggi la riforma (meglio, l'abolizione) del Senato arriverà, appunto, in Senato» in attesa di una prima votazione. L'abolizione? Quale abolizione?

Ma lasciamo pure stare questo quotidiano che, almeno formalmente, non è ancora la voce ufficiale di questo Governo. Vediamo, ad esempio, il *tweet* del Presidente del Consiglio del 18 gennaio scorso nel quale diceva: «Via i senatori. Se si chiude questo provvedimento l'Italia #cambiaverso». Ora, via i senatori significa chiusura del Senato, cioè la sua abrogazione. Ma, allora, delle due l'una: o non ho capito nulla e questa riforma di cui siamo qui a discutere è quella dell'abrogazione del Senato, così come è stato fatto credere agli italiani e come si continua a far credere ai cittadini italiani, oppure agli italiani si fa credere una cosa e qui se ne fa una completamente diversa: «via i senatori» - come scrive il Presidente del Consiglio - non significa affatto che gli attuali senatori, eletti democraticamente, vengono sostituiti con altri senatori nominati dai partiti, come previsto da questa riforma. Se Renzi avesse scritto «via i senatori eletti, avanti con quelli nominati», i cittadini avrebbero avuto una rappresentazione della riforma sicuramente più verosimile, ma in tal caso non l'avrebbero certamente sostenuta. Peraltro, «via i senatori», nel suo significato di eliminare il Senato, era un'ipotesi che avrebbe trovato un'ampia e trasversale convergenza politica in quest'Aula, ma non questa riforma che semplicemente rimpiazza senatori eletti con senatori nominati, perché sono più controllabili.

C'è un'altra errata convinzione nel Paese e cioè che i risparmi per le casse dello Stato, conseguenti all'implementazione di questa riforma, sarebbero ingentissimi, rappresentati in oltre un miliardo di

euro. Naturalmente si tratta di una convinzione falsa: l'intero bilancio del Senato, più volte ricordato, è notoriamente di circa 500 milioni di euro ed è composto in gran parte da costi fissi, rispetto ai quali né Renzi né alcun rappresentante del Governo o di Gruppi di maggioranza ha mai speso una parola: si tratta degli stipendi del personale, delle pensioni e della manutenzione degli stabili, per citare le voci più importanti. Dunque mi chiedo e vi chiedo: a chi è convenuta la diffusione di queste false credenze, se non a quelle forze, palesi o occulte, che vogliono questa riforma a tutti i costi?

Falsità e disinformazioni arrivano dunque fino ai giorni nostri. Mi si consenta di citare un altro esempio, solo uno tra i tantissimi, che è un articolo esemplare di uno dei quotidiani di maggiore tiratura nazionale di non più di qualche giorno fa: lodando, una volta ancora, la riforma del Governo, non ha trovato di meglio da fare che indicare, in conto risparmio sulle indennità e sui rimborsi ai senatori, un risparmio atteso di 500 milioni di euro. Il titolo era questo: «Gli italiani non voteranno più il Senato. 500 milioni di indennità in meno». Ora, a parte il fatto che il rimborso spese verrà comunque previsto anche per i futuri senatori nominati dai partiti, è di tutta evidenza che la cifra pubblicata si discosta di almeno 450 milioni di euro dalla realtà.

Chiedo se possibile alla Presidenza di poter allegare l'articolo al Resoconto della seduta, o quanto meno i suoi riferimenti, quale splendido esempio di italica disinformazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ringrazio il Presidente del riscontro positivo alla mia richiesta: chi tace acconsente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Cenni di assenso del Presidente)*.

Il punto è, cari colleghi, che se si fosse detta ai cittadini la verità essi avrebbero capito che la montagna di questa riforma ha partorito un topolino. La sostituzione di un Senato elettivo con un altro di nominati dalla politica comporterà, se va bene, un risparmio per la collettività di 50 milioni di euro. Questa consapevolezza basterebbe da sola per coprire di ridicolo coloro che hanno presentato questa riforma come un modello per risparmiare. Un risparmio di 50 milioni di euro rappresenta, per capirci, meno di un quarantesimo di quanto questa stessa maggioranza ha regalato ai gestori delle *slot machine* grazie al condono tombale di non più di qualche mese fa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Cinquanta milioni di euro rappresentano meno di un centocinquantesimo del regalo fatto alle banche con il decreto IMU-Bankitalia *(Applausi dal Gruppo M5S)* e rappresentano addirittura meno di un millesimo della spesa attesa per l'acquisto e manutenzione degli F35. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Purtroppo, se persistiamo come Paese nel rimanere agli ultimi posti delle classifiche mondiali sulla libertà di stampa un motivo ci sarà.

L'obiettivo di perseguire un significativo contenimento dei costi, al Senato come nell'altra Camera, sarebbe ben più facilmente e immediatamente raggiungibile senza dover scendere a compromessi sul piano della rappresentanza politica e quindi più in generale senza dover rinunciare a una fetta di democrazia.

Sarebbe infatti sufficiente che tutti i Gruppi parlamentari adottassero comportamenti virtuosi come la riduzione del 50 per cento delle competenze, la rendicontazione pubblica delle spese, la rinuncia dei contributi elettorali, la rinuncia all'assegno di fine mandato, la restituzione delle indennità corrisposte e non utilizzate. Basterebbero queste semplici innovazioni per garantire un risparmio per lo Stato di circa 500 milioni di euro: questa volta sarebbero soldi reali e non inventati. Si può fare e lo possiamo dimostrare, perché noi del Movimento 5 Stelle lo stiamo già facendo.

Dunque, in quest'Aula si confrontano due diverse visioni dell'Italia: la visione di Renzi è quella di sottrarre, dovunque possibile, fette di sovranità ai cittadini, come se fossero loro la causa dello stato di crisi del nostro Paese. Questa visione vorrebbe rafforzare il potere dei partiti e in particolare del segretario del partito di maggioranza relativa, ma anche ridurre il ruolo e le prerogative del Parlamento a vantaggio di poteri e prerogative del Governo. Un'altra visione, speculare, vorrebbe invece l'esatto contrario: considera i partiti i principali responsabili di questo disastro economico, politico e sociale; invoca una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese; desidera rafforzare i poteri e le prerogative della principale istituzione che li rappresenta, vale a dire il Parlamento, invocando un'azione più incisiva di controllo del Parlamento sul Governo e, al contrario, una sostanziale riduzione dei poteri, delle attribuzioni e dei finanziamenti ai partiti.

Per questo motivo molte questioni, come quella relativa all'elezione diretta dei nuovi membri del Senato, hanno sollevato posizioni difficilmente conciliabili. Per tale motivo si è provveduto all'estromissione forzosa di alcuni parlamentari dissidenti, membri della Commissione affari costituzionali, ricorrendo ad una procedura di dubbia legittimità, al fine di imporre l'approvazione in Commissione di questo disegno di legge costituzionale.

Particolarmente urgente appare dunque un giudizio di legittimità su queste estromissioni, considerate lesive dell'articolo 67 della Costituzione. Se le estromissioni dovessero essere dichiarate illegittime, che sorte dovrà riservarsi ai provvedimenti nei frattempo approvati da una Commissione illegittimamente costituita?

È stato affermato che questa riforma si propone il superamento del bicameralismo perfetto e la sostituzione del Senato della Repubblica con un nuovo Senato delle Autonomie. Questa innovazione vorrebbe conferire maggiore efficacia ed efficienza alla macchina legislativa. Ma alla precisa e puntuale elencazione dei motivi per i quali non verranno affatto colti gli obiettivi annunciati, è stata opposta (in evidente mancanza di argomentazioni) la solita retorica trita e ritrita delle riforme che sono un bene di per sé, in un Paese come l'Italia che si oppone ad ogni cambiamento.

Ora, siamo tutti d'accordo che il nostro Paese necessita di importanti riforme. Penso in particolare alle riforme necessarie per far ripartire l'economia secondo i più moderni canoni della sostenibilità, penso all'emergenza lavoro, a una riforma della giustizia messa in ginocchio per troppo tempo da Silvio Berlusconi, penso a nuove regole per una nuova etica della politica, oggi sempre più assente a tutti i livelli.

Ma quella in discussione è una riforma profondamente sbagliata, che poggia su motivazioni errate o addirittura false. Rappresenta per i cittadini italiani il più classico dei passaggi dalla pentola alla brace, promuovendo la sostituzione di una classe politica elettiva con un'altra più difficilmente sanzionabile, in quanto svincolata dal giudizio del voto popolare. Anche una sottostante motivazione etica della riforma appare totalmente priva di fondamento: basti pensare che i Consigli regionali in cui siedono degli indagati sono attualmente 18 su 20.

Negli ultimi anni nelle Regioni abbiamo assistito ad un tasso di moralità pubblica pari quasi allo zero, direi tristemente in linea con la media nazionale! Senza contare che il nuovo Senato si fonderebbe proprio sul principio del cumulo di cariche, incarichi e poltrone, mentre attualmente il senatore incompatibile deve optare per una delle proprie cariche e quindi rimuovere la causa della sua incompatibilità. Sarebbe proprio la deprecabile presenza simultanea in più poltrone l'elemento imprescindibile ed essenziale del senatore.

Lontano dalla realtà sembra essere anche il preteso incremento di efficacia ed efficienza del processo legislativo, introdotto dalla riforma. Se l'attuale sistema ha ampliamente offerto evidenze del fatto che, sussistendo la volontà politica, i tempi di licenziamento di un disegno di legge possono essere anche solo di pochi giorni (come nel caso del lodo Alfano, incostituzionale, ma licenziato dal Parlamento a tempo di *record*), il nuovo sistema si annuncia, per quanto possibile, ancora più farraginoso e segnato da nuovi complessi rapporti tra le due Camere, dall'esito facilmente prevedibile sul piano della sua efficienza e della sua efficacia. Con il nuovo articolo 70 della Costituzione, il Senato potrà continuare, ad esempio, ad intervenire su tutti gli atti e tutte le leggi. Non vi è alcuna precisa delimitazione di materie, diversamente da quanto accade negli altri Paesi con un sistema bicamerale che differenziano nettamente le competenze, per evitare inutili sovrapposizioni. Insomma, l'*iter* legislativo, anziché essere efficientato, ne viene ulteriormente rallentato. È sufficiente che un terzo dei componenti del Senato sia di diverso colore politico rispetto alla maggioranza presente alla Camera perché possa richiedere che tutte - e sottolineo tutte - le leggi vengano discusse in Senato, ovviamente per fini ostruzionistici, rallentando in questo modo di almeno due mesi la promulgazione di tutti i provvedimenti.

Minimo comune denominatore di questo progetto di riforma è lo sbilanciamento dei poteri dello Stato, tutto a vantaggio del potere esecutivo. Quest'ultimo dovrebbe al contrario arretrare, per consentire al potere legislativo di riconquistare lo spazio proprio, ad esso riservato dalla Costituzione.

Sul piano dell'etica, nell'ottica di una profonda riforma del sistema, avremmo dovuto piuttosto valutare l'introduzione nell'ordinamento del nostro Paese del meccanismo del *recall*, cioè della possibilità per gli elettori di richiedere la cessazione anticipata del mandato elettorale dei propri rappresentanti, quando si fossero macchiati di comportamenti incompatibili con il mantenimento delle loro funzioni. Prevedibilmente l'introduzione di questo istituto andrebbe a modificare sostanzialmente la composizione del Parlamento. Interi gruppi politici costituiti in sfregio alla volontà popolare manifestata alle elezioni, come ad esempio il Gruppo Autonomie e Libertà ed anche lo stesso Nuovo Centrodestra, non sarebbero mai nati o comunque potrebbero venire velocemente sconfessati dagli elettori. Se così non fosse, acquisirebbero, grazie alla presenza dell'istituto del *recall*, una dignità politica che attualmente non appartiene loro, non essendo approdati in Parlamento - come Gruppi politici - in virtù di una competizione elettorale.

Altro intervento sul quale soffermarsi concerne gli strumenti di democrazia diretta come il *referendum* senza *quorum*, il superamento del *referendum* abrogativo ed i disegni di legge di iniziativa popolare. Una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica del nostro Paese, grazie a questi istituti, dovrebbe essere unanimemente auspicata da tutte le forze politiche. In questo provvedimento si nota, invece, una pericolosa tendenza opposta, rappresentata dall'aumento considerevole delle firme necessarie tanto per il *referendum* che per depositare disegni di legge di iniziativa popolare. Viene dunque limitato piuttosto che incoraggiato l'accesso diretto dei cittadini alla politica.

Il bicameralismo è garante di maggiore trasparenza dei lavori parlamentari e di maggiore ponderatezza delle scelte. Si pensi, ad esempio, alla sciagurata approvazione alla Camera solo qualche giorno fa dell'emendamento che introduce la responsabilità diretta dei magistrati. Il *premier* Renzi si è subito affrettato a dichiarare che non occorre preoccuparsi e che non rappresenta un problema, in quanto la questione verrà «sistemata» in Senato. Certo, ma ha pensato al fatto che, proprio a seguito della sua riforma, l'intervento del Senato non sarà più possibile?

Il nostro bicameralismo potrebbe essere facilmente alleggerito riducendo sensibilmente il numero complessivo dei parlamentari, di Camera e Senato, allo scopo di venire incontro alla sacrosanta esigenza di riduzione dei costi della politica, ma senza mettere a repentaglio l'essenza stessa del procedimento democratico di formazione delle leggi nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Peraltro, è paradossale che proprio questo Parlamento, chiamato a formulare una scelta di riforma costituzionale così importante, sia sostanzialmente un Parlamento a legittimità limitata a causa di una legge elettorale dichiarata notoriamente incostituzionale per molti suoi aspetti.

Alcune considerazioni finali. La previsione di cinque senatori nominati dal Capo dello Stato fatica non poco a trovare una qualche logica, anche in considerazione delle molte polemiche sollevate da quasi tutti i Gruppi in occasione dell'ultima nomina dei senatori a vita.

La riforma del Parlamento in discussione é stata proposta e, visti i toni, direi imposta dal Governo. Il fatto che in una prima fase avesse dovuto essere approvata addirittura entro il 25 maggio, cioè in tempo per la scadenza elettorale, dimostra la finalizzazione strumentale di questa iniziativa svincolata da ogni processo serio e coerente e legata essenzialmente a criteri di opportunità politica.

È stato detto che l'attuale bicameralismo italiano è un *unicum* che deve essere superato. D'accordo. Ma se lo superiamo con questa riforma sostituiamo un *unicum* con un nuovo *unicum*, ricadendo nello stesso errore, questa volta ben più difficile da giustificare.

Con questa riforma viene costituzionalizzata la cosiddetta ghigliottina, con voto bloccato e senza emendamenti, con votazione articolo per articolo. Sarà sufficiente alle forze di maggioranza perdere un poco di tempo per ottenere il ben poco lusinghiero risultato di imbavagliare le opposizioni ed impedire la presentazione e votazione dei loro emendamenti.

Concludo con le parole pronunciate dal senatore Zanda in occasione dell'esame della riforma costituzionale durante il Governo Berlusconi nel 2005, parole ancora attuali, seppure a condizioni politiche invertite: «Al di là delle naturali differenze tra gli schieramenti politici, sarebbe stato necessario che la maggioranza avesse ricercato prima di tutto nel lavoro di revisione della Costituzione

l'unità del Parlamento su alcuni valori condivisi e sulle regole fondamentali della vita pubblica. Credo che nulla nuoccia di più al futuro del Paese della rottura dei principi su cui poggia la nostra convivenza democratica. C'è molta incertezza, forse anche paura, nella società italiana. I cittadini hanno bisogno di recuperare con la politica un rapporto più forte, fatto di contenuti e non solo di immagine, di ideali e non solo di *marketing*, di serietà e di stabilità e non di incertezza e di precarietà».

Senatore Zanda, le ho rammentato il suo pensiero che è anche il mio. Lo vada ora, se è coerente, a ricordare al suo segretario del Partito Democratico! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, i rilievi che si possono muovere al progetto di riforma costituzionale proposto dal presidente del Consiglio Renzi sono molteplici e di diversa natura.

Innanzitutto, come ha osservato il professor Massimo Villone, esso si basa su una serie di assunti del tutto infondati.

È falso che il bicameralismo, per come è stato strutturato, provochi particolari ritardi nell'attività legislativa. La semplice consultazione del sito *on line* del Senato dimostra che l'*iter* parlamentare medio di conversione in legge di un decreto è di due settimane, senza considerare che i decreti-legge proposti dal Governo entrano immediatamente in vigore. Si tratta di tempi compatibili con quelli degli altri Parlamenti europei.

È falso che l'abolizione del Senato elettivo determini un apprezzabile risparmio dei costi, visto che la parte destinata agli stipendi dei parlamentari è minimale rispetto alle altre voci di spesa non comprimibili (gli immobili, i servizi, il personale). È falso che il nuovo Senato possa esercitare con maggiore efficacia le funzioni di controllo nei confronti del Governo. Al contrario, poiché sarà in gran parte composto da persone la cui carriera amministrativa dipende proprio dai finanziamenti governativi. Ogni reale contenzioso con l'Esecutivo risulterà molto improbabile.

Infine, è falso che la riforma in cantiere ci allinei agli altri Paesi europei nei quali una Camera alta, totalmente o parzialmente eletta, è la regola prevalente.

Se poi entriamo nel merito del provvedimento, dobbiamo notare una serie di incongruenze. Mi limito ad elencare le più evidenti.

Le competenze del nuovo Senato sono contraddittorie: da un lato, esso non può dare la fiducia al Governo né intervenire in modo vincolante sulle leggi di spesa, ma avrà voce in capitolo sulle riforme costituzionali e sull'elezione del Presidente della Repubblica.

Il nuovo Senato sarà composto da una classe politica locale che non è meno screditata di quella nazionale. Provengo da una Regione ancora scioccata dalla vicenda del MOSE, che ha visto coinvolti sindaci e consiglieri regionali, proprio le categorie destinate ad insediarsi nel nuovo organismo dove, oltretutto, godranno di un'immunità che rischia di configurarsi come una gigantesca sanatoria nei confronti delle ruberie locali.

Con le nuove disposizioni, l'equilibrio dei poteri, tipico dei regimi democratici, verrà fortemente ridotto. La maggioranza (o forse è meglio dire il Primo Ministro) avrà la possibilità di scegliere il Presidente della Repubblica e cinque giudici della Corte costituzionale, che con i cinque di nomina presidenziale fanno i due terzi del collegio, permettendo così all'Esecutivo di fare ciò che vuole della Costituzione.

La presenza di una Camera eletta senza preferenze e di un Senato di seconda elezione, congiunta all'aumento a 800.000 firme per chiedere un *referendum* e a 250.000 per le proposte di legge di iniziativa popolare, renderanno ancora più difficile per il cittadino influire sulle decisioni prese nel Palazzo.

Potrei andare avanti a lungo, ma non lo farò, sia perché se ne è molto discusso nei lavori di Commissione, sia perché il difetto di fondo di questa proposta di riforma non risiede tanto in questa o quella contraddizione particolare, ma è di carattere metodologico.

Essa si colloca nel solco delle riforme costituzionali promosse negli ultimi due decenni. Tutte - quelle

riuscite e quelle fallite, quelle volute dal centrodestra e quelle volute dal centrosinistra - accomunate dall'intenzione di favorire le fortune di questo o quel partito, di questa o quella personalità politica, nell'assenza di ogni visione dei destini di lungo periodo del nostro Paese.

Se guardiamo, invece, alla Costituzione del 1947, ci rendiamo conto che fu pensata per durare nel tempo. Essa è certo frutto di un compromesso tra le forze politiche all'epoca più influenti (cattoliche, marxiste e azioniste). Gli uomini che la scrissero non miravano però alla loro rielezione, ma a creare la cornice ed il terreno entro i quali si sarebbe dovuta svolgere l'attività politica nei successivi decenni. Deriva da qui, credo, l'impressione di rigore e di serietà che trasmette ancora oggi la lettura della nostra Carta costituzionale.

Qualche punto può forse essere superato, eppure è evidente che i costituenti non erano animati da meschini interessi di bottega. Anche quando - purtroppo il più delle volte - i principi costituzionali sono stati disattesi, la nostra Carta ha conservato nei decenni un altissimo valore morale. La sua stessa presenza sta ad indicare che l'Italia non è un Paese condannato ad essere guidato da classi dirigenti inadeguate ed irresponsabili. In un momento drammatico come il dopoguerra, gli italiani seppero tirar fuori le loro migliori virtù ed espressero un personale politico serio e preparato, che si dimostrò all'altezza dei gravi compiti che aveva di fronte.

Purtroppo, questa serietà e questo livello di consapevolezza sono venuti completamente a mancare negli ultimi tentativi di riforma costituzionale.

Quale differenza tra le appassionate discussioni dei nostri costituenti e il modo meschino ed interessato con cui sono state promosse le ultime riforme! Gli esempi al riguardo, sono innumerevoli. Pensiamo alla fine improvvisa della Bicamerale, quando Berlusconi si ritrasse all'ultimo momento da un accordo che sembrava ormai sottoscritto. O all'introduzione, nel 2001, alla fine della legislatura, probabilmente per ragioni elettoralistiche, della riforma del Titolo V, la quale avrebbe dovuto portare ad un maggiore decentramento ed invece ha provocato un aumento dei costi e della burocrazia. O ancora alle riforme volute dal centrodestra e per fortuna bocciate in un *referendum*: secondo la tradizione italiana per cui tutto si risolve a tarallucci e vino, esse vennero annunciate dopo un pranzo ai canederli dei cosiddetti saggi della Casa della libertà.

Per non parlare della recente introduzione, quasi all'unanimità, del pareggio di bilancio nella Costituzione: una decisione scellerata, della quale già cominciano a mancare i padri e che, se realmente applicata, provocherà un arretramento pauroso delle condizioni di vita delle classi popolari.

Tutte queste iniziative sono irrimediabilmente segnate dall'improvvisazione. Vi è in esse un sentore di sotterfugio, di inganno, di calcolo meschino ed interessato, di gioco dei bussolotti da fiera paesana, almeno quanto, nella carta del 1947, vi era un sentore di serietà e rigore. Nel 1947 i contrasti tra le diverse forze politiche furono aspri e duri. Essi erano però determinati da una diversa visione ideale sui destini del Paese. Oggi tutto sembra giocato sul calcolo meschino degli interessi immediati. Per usare la terminologia che Gennaro Sasso ha impiegato riguardo al Machiavelli e al suo pensiero, nel 1947 ci si muoveva in un universo «principesco», dove la politica, pur nella drammatica durezza del conflitto, aveva a cuore il bene collettivo; negli ultimi decenni, invece, ci si è mossi nell'universo «mandragolesco», dove ciò che conta è soltanto l'utile particolare. Fa eccezione, in questo quadro, la riforma proposta dal presidente Renzi e che trova il suo punto di forza nell'abolizione del Senato elettivo? La risposta non può che essere negativa. È evidente l'opportunismo che spinge a una corsa così precipitosa alle riforme. In questo momento il modo più facile per avere consenso è quello di presentarsi come dei campioni dei tagli ai costi della politica. La cancellazione del Senato elettivo permette di ottenere una popolarità a buon mercato.

A tale riguardo desidero fare alcune considerazioni, premettendo che, essendo le mie speranze di rielezione pressoché uguali allo zero, non ho interessi materiali in gioco. Quando, nel 2008, lessi il libro di Stella e Rizzo, «La casta», fui molto colpita e scandalizzata dai dati e dalle argomentazioni dei due giornalisti. Oggi ho, in parte, modificato il mio atteggiamento. Sono propensa a credere che, in questo particolare momento storico, il vero pericolo non sia tanto rappresentato dai costi della politica, ma dalla possibilità che la politica venga cancellata. Si verrà così a creare - e questo per molti aspetti è

già avvenuto - un vuoto postdemocratico in cui potranno prosperare soltanto le demagogie e il qualunquismo e in cui, soprattutto, avranno campo libero i poteri finanziari sovranazionali. Certo, i costi della politica devono essere limitati ed è possibile farlo in molti modi, dalla riduzione degli stipendi dei parlamentari, al taglio dei rimborsi elettorali, all'accorpamento dei Comuni più piccoli. *(Richiami del Presidente).*

Signor Presidente, ho a disposizione venti minuti per svolgere il mio intervento. *(Commenti della senatrice De Petris).*

PRESIDENTE. Può parlare per venti minuti, senatrice De Pin, ma il suo Gruppo l'aveva iscritta a parlare per dieci minuti.*(Commenti della senatrice Bulgarelli).*

DE PIN *(Misto-ILC)*. Certamente i costi della politica devono essere limitati, come dicevo. Molte altre cose si potrebbero fare e non perché questi tagli abbiano un impatto effettivo sulle condizioni finanziarie del Paese, ma perché è necessario dare un segnale di austerità nel momento in cui gli italiani sono costretti a tirare la cinghia.

Il rischio, tuttavia, è che, con la scusa dei tagli ai costi della politica, si neghino ai comuni cittadini le già scarse possibilità di intervenire nei processi decisionali. Ma di quanto tutto questo sia negativo, purtroppo, ci si accorge soltanto a giochi fatti.

Anche in queste ultime riforme, dunque, si può riconoscere una grandissima dose di improvvisazione. Il fatto però che ci si muova in modo disordinato, con una mancanza di progettualità tipicamente italiana, non significa che queste iniziative debbano essere prese sotto gamba. Anch'esse, infatti, obbediscono, per quanto in modo confuso e probabilmente inconsapevole - si spera - ad un progetto, che purtroppo non è soltanto italiano. La razionalità neoliberista, che si impone nel mondo, sovverte gli ordinamenti del liberalismo tradizionale. Alla base della ragione neoliberista, il mercato non è, contrariamente a quanto si crede, un dato naturale. Esso è una realtà costruita che richiede il diretto intervento dello Stato. Compito di quest'ultimo è creare le condizioni più adatte alla libera concorrenza e verificare che tutti i soggetti economici le rispettino.

Perché lo Stato possa svolgere al meglio la sua funzione, esso stesso deve uniformarsi alle regole della concorrenza, trasformarsi in una società di diritto privato e comportarsi come un'azienda. L'universalizzazione del principio della concorrenza oltrepassa così i confini dello Stato e si impone anche ai singoli individui, i quali vengono invitati ad essere imprenditori di se stessi. Il neoliberismo è ormai diventato l'ideologia dominante della nostra società. Esso trascende l'ambito strettamente economico ed influenza, in modo sempre più stringente, la vita pubblica, la visione del mondo, i comportamenti dei singoli. Sul piano propriamente politico esso sovverte le forme della tradizionale democrazia liberale. La razionalità neoliberista tende infatti a contrarre lo spazio del diritto pubblico a favore del diritto privato; a concepire l'azione pubblica secondo i criteri della redditività e della produttività (e non certo secondo quelli della redistribuzione del reddito); a potenziare il potere esecutivo rispetto a quello legislativo; a promuovere un cittadino consumatore che viene invitato a scegliere tra offerte politiche differenti, allo stesso modo in cui potrebbe scegliere tra differenti merci al supermercato.

Tutto questo ha delle conseguenze anche sul piano costituzionale. I principi della Costituzione antifascista vengono messi in discussione. Ovunque tendono ad ampliarsi gli ambiti dello "Stato di eccezione", che sta ormai diventando il naturale strumento di Governo di molti Paesi, a partire dagli Stati Uniti, dove la legislazione antiterrorismo ha posto bruscamente fine ad una tradizione di rigoroso rispetto dei diritti individuali.

Ovunque strumenti democratici assolutamente naturali possono essere revocati da un momento all'altro: in Grecia la richiesta di un *referendum* con cui chiedere al popolo il consenso ad una durissima manovra economica ha provocato la repentina caduta del Governo Papandreu e la sua sostituzione con un Ministero commissariato dalla *troika*. Ovunque il potere esecutivo tende a guardare con insofferenza le mediazioni della dialettica parlamentare. Ovunque si affermano *leader* che pretendono di imporsi al di fuori di ogni mediazione costituzionale. Usando i termini del diritto romano potremmo dire che la *auctoritas*, cioè il carisma di politici che si rivolgono direttamente al

popolo, presentandosi come portatori di progetti salvifici, ha il sopravvento sulla *potestas*, cioè il potere regolato dalle norme giuridiche.

Questa tendenza, come dicevo, è ovunque percepibile ed in Italia assume (per quanto in modo confuso) le forme dell'attuale progetto di riforma costituzionale. L'abolizione del Senato elettivo, congiunta ad una legge elettorale nella quale a un abnorme premio di maggioranza si associa un'altrettanto abnorme soglia di sbarramento, è destinata a provocare una drastica diminuzione dei livelli di democrazia. Sia ben chiaro, non sto accusando il presidente Renzi di essere un dittatore; non voglio nemmeno pensare che quest'accelerazione sia funzionale al progetto di andare a rapide elezioni anticipate, assicurarsi un'ampia maggioranza ed infine, ottenuto il pieno controllo del Parlamento, imporre al Paese i terribili sacrifici che vengono richiesti dalle oligarchie europee. Non voglio pensarlo, perché, se questo fosse vero, si tratterebbe di un progetto che per cinismo ed irresponsabilità avrebbe pochi precedenti nella storia nazionale. Quello che mi pare necessario denunciare è un processo, non legato a un uomo, ma di natura generale, di progressiva erosione della democrazia.

Per quanto mi riguarda, io penso che la nostra Carta costituzionale, come tutte le cose umane, non sia qualcosa di intoccabile. Essa è figlia di un mondo, basato sul fordismo e sul compromesso keynesiano, che è molto diverso dal nostro. Non ho perso la speranza che una futura Costituzione europea integri gli immortali principi del 1947 con i nuovi problemi del mondo contemporaneo: i beni comuni, i diritti dei migranti, la democrazia economica, le questioni legate al diritto di cittadinanza e alla diffusione della Rete.

Su questo fronte credo dovranno battersi le future generazioni di democratici. A noi spetta conservare quello che i nostri Padri ci hanno lasciato, strappando con sacrifici durissimi diritti che ora rischiano di essere cancellati nell'indifferenza generale. E se anche i nostri tentativi risultassero vani, è comunque necessario che questi provvedimenti non vengano approvati con i due terzi dei voti e passino al vaglio del *referendum* popolare.

In Irlanda, un provvedimento molto simile a quello di cui stiamo discutendo è stato inaspettatamente bocciato dall'elettorato. Anche in quel Paese l'abolizione del Senato venne presentata come un modo per abbattere i costi delle istituzioni. Le opposizioni impostarono la loro campagna referendaria sottolineando che in tal modo si diminuivano gli spazi di partecipazione democratica e si sviava l'attenzione dai veri problemi (di natura economica) del Paese. Non è escluso che anche in Italia possa verificarsi qualcosa di simile. In ogni caso, è necessario avere rispetto del popolo (e sottolineo rispetto).

Provvedimenti di questa natura non possono essere frutto di accordi segreti fra persone, ma devono necessariamente passare al giudizio degli italiani. Impedire che ciò avvenga sarebbe imperdonabile. Anche per queste ragioni dichiaro sin d'ora il mio voto contrario all'abolizione del Senato elettivo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, sette anni fa, quando il Movimento 5 Stelle non esisteva ancora, ero uno di quei cittadini che si è reso conto della vostra autoreferenzialità. Adesso che sono qui dentro me ne accorgo ancora di più: non avete fatto nulla in un anno e mezzo per i cittadini; nulla, solo decreti che portano tanti soldi a pochissime persone vicino a voi.

Sette anni fa la riforma epocale ve l'hanno proposta i cittadini. Una riforma epocale che aveva tre punti: un massimo di due mandati elettorali (non bisogna passare una vita qua dentro); il ripristino delle preferenze (non leccapiedi di partito qui dentro) e la previsione che nessun condannato potesse sedere in Parlamento (solo onesti rappresentanti del popolo e non delinquenti abituali). Questo vi proponevano 350.000 cittadini in un solo giorno; nemmeno noi qui dentro siamo riusciti a farvi discutere questa legge: quella era la riforma da attuare.

Di tutto questo non avete fatto nulla, e però vi adoperate, e anche tanto, affinché i vostri amministratori locali, che per lo più sono indagati (gente che delinque negli enti locali), trovino riparo e immunità dentro quest'Aula; su questo vi adoperate, ministra Boschi, vi adoperate verso una riforma dittatoriale.

Non vi basta avere posto tredici questioni di fiducia, se non sbaglio, su quindici decreti; la dittatura è già in atto. Però meglio essere più sicuri, non è vero?

Senatori, se ascoltate, siate orgogliosi per una volta, almeno oggi, oppure restate così, proni schiacciatori di bottoni a 14.000 euro mensili: ma è meglio questa seconda opzione, è più comoda. Ma soprattutto, giornalisti, reputo voi i primi colpevoli: siate orgogliosi almeno oggi di dire la verità *(Applausi dal Gruppo M5S),* altrimenti anche voi restate umili servi e continuate a divulgare gli altrui dettami; ma sì, anche in questo caso meglio questa seconda opzione, è molto più comoda.

Per cambiare ci vuole onestà, onestà verso i cittadini che purtroppo non hanno nessun mezzo in Italia per conoscere la verità, nessuno. Quanto vi leggo viene da loro, dai cittadini, Francesco Manna e altri: cittadini liberi.

Oggi noi del Movimento 5 Stelle siamo chiamati ad offrire una nuova prova di orgoglio: è un dovere per noi fare capire agli italiani che la Costituzione, per l'ennesima volta, è in pericolo.

Come da tradizione, arriva l'estate e i partiti ci provano: è già successo l'anno scorso alla Camera con l'attacco all'articolo 138, ma in quell'occasione il Movimento è riuscito ad evitare il peggio; impresa che rivendico anch'io dal Senato con orgoglio. L'assalto alla Costituzione si ripete anche quest'anno e potete stare certi che anche stavolta la difenderemo nell'interesse di tutti gli italiani.

Oggi il Senato non si trova di fronte ad una riforma qualsiasi: questa è «la riforma». Il disegno di legge Boschi non è una delle tante partite da giocare: qui si tratta di riscrivere le regole del gioco, di modificare radicalmente la Costituzione e di stravolgere la nostra forma di Stato.

Per noi cittadini è inevitabile essere perplessi. Già c'è un'anomalia in partenza: il Governo, non il Parlamento, si incarica della revisione costituzionale. Proprio questo Parlamento pretende di essere il protagonista di un cambiamento istituzionale di questa portato storica; proprio questo Parlamento su cui pesa l'ombra del Porcellum, giudicato incostituzionale dalla Consulta per tantissimi motivi.

Mentre noi in questo Palazzo, sempre più lontano dalla realtà, discutiamo con estremo puntiglio le riforme costituzionali, un paio di domande mi viene da farle: queste riforme costituzionali sono pensate per il bene dei cittadini o il loro scopo è quello di permettere ai partiti di aumentare e conservare meglio il loro potere? Queste riforme servono al popolo italiano o alle ambizioni personali di «Mento a terzi», come io definisco Renzi *(Applausi dal Gruppo M5S),* che sogna di diventare un *Premier* molto potente e soprattutto inamovibile.

Ricordo a me stesso e a tutti che alle elezioni politiche del 2013, se non fosse stato per l'incostituzionalità del Porcellum, oggi in Parlamento avremmo una rappresentanza pentastellata ben più ampia, una rappresentanza reale del Paese. Per questo non è pensabile che le riforme costituzionali vengano realizzate senza di noi, senza i cittadini. La Costituzione è un bene comune, e non si può strapazzarla a uso e consumo di un oscuro patto fra Renzi e Berlusconi, due mentitori di professione, ignorando i milioni di cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle. Sarebbe ingiusto nei confronti di tutti e della democrazia.

Il Movimento 5 Stelle dimostra ogni giorno di non voler stare a guardare, di non essere un'opposizione che dice sempre di no a tutto, di voler discutere nel merito delle questioni, punto per punto e in modo costruttivo. Per noi naturalmente è sempre stato così e voi questo lo sapete: ma oggi lo sa anche qualche italiano in più. È ora che anche coscienza dei giornalisti si svegli.

Adesso non avete più alibi. È il momento, per voi del PD, di scegliere, di fronte a tutti i cittadini, se volete cambiare l'Italia alla luce del sole con noi o se preferite farlo a porte chiuse con il delinquente, cioè un signore condannato in via definitiva per frode fiscale e cacciato dal Senato, un signore che a giorni potrebbe vedersi confermata una condanna per prostituzione minorile e concussione, insomma un delinquente abituale.

La vostra smania di fare in fretta sembra dettata proprio dai tempi giudiziari di "don Silvio". In poche parole, volete portare a casa questo voto in Senato prima del prossimo 18 luglio, prima della nuova sentenza. È deprimente che l'Italia debba ancora stare dietro ai processi di questo signore.

Il PD ha preteso da noi un documento scritto per concedere un secondo incontro sulla legge elettorale.

Ha detto Renzi: «Non è uno scherzo: sono le regole». Ma allora perché questo signor Renzi , non solo a noi ma anche a voi, che penso ne siate all'oscuro, non ci invia cortesemente un *link* con i documenti scritti degli incontri fra lui, Berlusconi e Verdini? Non stiamo scherzando: sono le regole.

Ma voi del PD volete davvero essere relegati ad umili schiacciabottoni?

ALBANO *(PD)*. Ma pensa per te!

CASTALDI *(M5S)*. Questi documenti nessuno li ha visti, come nessuno ha visto lo *streaming* degli incontri fra Renzi, Berlusconi e Verdini. Il patto del Nazareno non si sa di preciso cosa sia, e persino tra di voi del PD c'è qualcuno che se lo chiede. Perdonateci, ma allora potremmo immaginare che Berlusconi abbia chiesto a Renzi, in cambio dell'appoggio sulle riforme, qualcosa che è meglio non far sapere in giro; qualcosa come un salvacondotto, come una grazia dal prossimo Presidente della Repubblica. Perdonateci se ci vengono in mente certe cattiverie, ma è più forte di noi, in mancanza di quella trasparenza che per il PD è indispensabile solo per dialogare con noi.

Non si può riformare la Costituzione al buio. Non si possono presentare tre emendamenti di sera in Commissione affari costituzionali, come è successo lo scorso 8 luglio, e fissare per le 9 di mattina del giorno dopo il limite per la presentazione dei subemendamenti. Non possiamo essere frettolosi e approssimativi. Lo ripetiamo, non stiamo parlando di un disegno di legge qualsiasi, ma di una riforma dagli effetti irreversibili.

La vostra idea di forma di Stato è verticale, o per meglio dire è piramidale, più simile a un nuovo feudalesimo che a una democrazia liberale. La vostra idea di cambiamento del Paese non distribuisce meglio i poteri, ma piuttosto li concentra nelle mani di pochi dirigenti di partito, per non dire di un uomo solo al comando.

Partiamo dal fatto che l'Italicum, legge elettorale strettamente connessa alle riforme costituzionali, salda la coincidenza fra potere esecutivo e potere legislativo. Una situazione purtroppo già effettiva, perché da anni il Parlamento non legifera, schiacciato dai vari Governi che si sono susseguiti (Berlusconi, Monti, Letta, Renzi), tutti innamoratissimi delle abusate questioni di fiducia e della decretazione d'urgenza.

Il nuovo Senato non potrà in alcun modo bilanciare il potere della Camera, visto che non vota la fiducia e non esprime pareri vincolanti sulle leggi, tranne che per quelle costituzionali.

A questo punto ci troviamo in uno scenario in cui un unico partito determina *Premier* e Governo monocolore, i quali hanno tra le mani, sia il potere esecutivo che quello legislativo. Ma non finisce qui: un unico partito potrà scegliersi, di fatto, il Presidente della Repubblica, il quale assomiglierà più ad un uomo di fiducia del *Premier* che a un garante della Costituzione. Basterà aspettare la nona votazione, in cui è sufficiente la maggioranza assoluta, e l'unico partito che domina la Camera riuscirà, in pratica, a scegliersi da solo il Presidente della Repubblica.

Vi ricordiamo che il ruolo dell'opposizione è quello di controllo e di dialogo con l'azione della maggioranza parlamentare e del Governo. Per voi, invece, l'opposizione è soltanto una seccatura, da silenziare immediatamente.

Dopo aver sdoganato la "ghigliottina" alla Camera con la Boldrini, volete perfino inserirla nella Costituzione, umiliando sempre di più il ruolo di un'opposizione già perennemente inascoltata.

Governabilità non significa avere potere assoluto: i cittadini che hanno votato forze all'opposizione hanno diritto di essere rappresentati in Parlamento, in modo efficace e non solo formale. Una delle differenze fondamentali tra una democrazia liberale ed un regime autoritario è proprio il rispetto delle minoranze e delle idee diverse.

Ma non basta. Le vostre riforme invadono anche il potere giudiziario, prendendo il controllo dei due terzi della Corte costituzionale: cinque membri su 15 saranno nominati dal Governo; altri cinque da un uomo di fiducia del Governo, cioè dal tipo di Presidente della Repubblica che piacerebbe a voi.

Il Titolo V segue la logica dell'accentramento dei poteri da parte del Governo. Alla perdita di competenza che le Regioni subirebbero non si individua alcun serio rimedio. Lo Stato sarà decisore unico delle sorti dell'ordinamento locale, dei beni culturali e paesaggistici, delle norme generali sulle

attività culturali, del turismo, della produzione, del trasporto, della distribuzione nazionale dell'energia, delle norme generali sul governo del territorio e delle infrastrutture strategiche, solo per fornire alcuni esempi.

La ragione che si intravede dietro la proposta avanzata è quella di impedire che le Regioni possano legiferare su tali materie, con buona pace di talune garanzie che la Corte costituzionale aveva individuato proprio in favore delle autonomie territoriali.

Basti pensare alla materia energetica. Sebbene la riforma costituzionale del 2001 abbia attribuito l'energia alla competenza concorrente dello Stato e della Regione, la Corte costituzionale ha da tempo sostenuto che lo Stato possa sì disciplinare per intero la materia, in presenza di interessi di carattere unitario, ma a condizione che alle Regioni sia lasciata la possibilità di esprimersi sulle scelte energetiche effettuate a Roma attraverso lo strumento dell'intesa.

Quello che in verità il Governo si propone di fare è depotenziare il ruolo che le autonomie territoriali godono entro il sistema costituzionale della Repubblica.

Nessuno sembra chiedersi più come mai la nostra Costituzione ha inteso informare la struttura della Repubblica al principio del decentramento politico-istituzionale. Carlo Esposito, un esimio maestro del diritto costituzionale pronunciò nel 1954 queste parole: «La coesistenza nello Stato di questi centri di vita territoriale non costituisce, nella nostra Costituzione, un mero espediente giuridico-amministrativo o un utile strumento di buona legislazione ed amministrazione. Essi incidono in profondità sulla struttura interiore dello Stato e costituiscono per i cittadini esercizio, espressione, modo d'essere, garanzia di democrazia e di libertà».

Per completare questo quadro inquietante, c'è la possibilità che il Presidente del Consiglio sia sovraordinato rispetto ad altri Ministri, potendone di fatto ordinare la rimozione a suo piacimento.

Vedete come, collegando tutti questi punti, emerge il disegno di una forma di Stato in cui un uomo solo al comando detiene troppi poteri. Proprio la deriva autoritaria che i nostri Padri costituenti volevano in ogni modo evitare.

Per questo vi abbiamo offerto anche alcune proposte. Vi abbiamo proposto un Senato elettivo e non un Senato di nominati dai capi di partito, perché la sovranità appartiene al popolo e non ai partiti, ricordiamolo!

Vi abbiamo proposto di abbassare a 40.000, anziché alzare a 250.000, le firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare e la discussione in Parlamento di tali leggi deve avvenire in modi e tempi certi, non com'è accaduto per la nostra legge popolare «Parlamento pulito». Ve lo ricordate? Noi lo ricordiamo bene: 351.000 cittadini volevano semplicemente un Parlamento senza condannati, un limite massimo di due mandati, il ripristino delle preferenze, ma non è stato possibile, perché i partiti hanno cestinato tutto con un sorrisetto di superiorità. Quanto previsto dall'articolo 71 della Costituzione va finalmente reso efficace nella pratica. Le leggi di iniziativa popolare devono essere trattate con il massimo rispetto dalla politica e non considerate delle suppliche al sovrano. La sovranità appartiene al popolo e non ai partiti.

Vi abbiamo proposto di abolire il *quorum* del *referendum*, che i *referendum* non siano soltanto abrogativi ma anche propositivi, perché la sovranità appartiene al popolo, e non ai partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vi abbiamo proposto di rinunciare all'immunità per i membri del Senato, ma voi continuate ad essere dei privilegiati, continuate a volere i condannati in Parlamento.

Vi abbiamo proposto di inserire in Costituzione in modo esplicito il limite di un unico mandato per il Presidente della Repubblica. Avete bocciato anche questo emendamento. Quindi, capiamoci: perché siete contrari all'unicità del mandato del Colle? Volete un Presidente della Repubblica che duri a multipli di 7 anni, e quindi 14, 21, 28 anni? Volete che un *Premier* e il Presidente della Repubblica si scambino ogni tanto i ruoli per prolungare la data del loro potere, come succede in Russia? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se il vostro modello di cambiamento per l'Italia è la Siberia, vi diciamo subito che preferiamo un clima molto più mediterraneo e democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Su un punto poi dobbiamo intenderci molto bene. Quando vi chiediamo un Senato elettivo e di non mettere i bastoni tra le ruote al *referendum* e alle leggi popolari, non siamo soltanto noi del Movimento 5 Stelle a chiedervelo, ma sono i cittadini italiani a volerlo, sono i vostri elettori a preferirlo. Potete davvero pensare che i cittadini siano contenti di avere sempre meno voce in capitolo? Strano ma vero: pare che lo pensiate davvero.

Il vostro disegno di cambiamento istituzionale è riassumibile in una frase: «Vietato l'ingresso ai cittadini». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Un movimento come il nostro, fatto proprio da quei cittadini che voi partiti vorreste mettere alla porta, non può che rifiutare un progetto simile.

Nel frattempo, dite no all'abolizione di Equitalia e ritardate la calendarizzazione del disegno di legge anticorruzione. Troppi amici coinvolti? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 20,02)**

(*Segue* CASTALDI). Guardando ai fatti e non alle promesse e alle *slide*, le vostre priorità sono la legge elettorale e le riforme costituzionali, ossia quello che serve al re, re Renzi, per essere certo di vincere le prossime elezioni e di rimanere al potere per tutta la legislatura, un po' come faceva l'amico Fritz, don Silvio Berlusconi, con le intercettazioni telefoniche. Renzi ha trasformato la riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione nei problemi fondamentali del Paese. Al contrario, dal 2007 al 2012 i poveri in Italia sono passati da 2,4 a 4,8 milioni. Lo dice la Caritas e non il Movimento 5 Stelle. Ad oggi la situazione non è certo migliorata. Leggiamo tutti le *e-mail*.

Vogliamo parlare dei pensionati? Ben il 43 per cento dei pensionati sopravvive con una pensione inferiore ai 1.000 euro lordi. Qui dentro ne prendiamo 14.000.

PAGLINI *(M5S)*. Prendono, non prendiamo! *(Commenti della senatrice Albano)*.

CASTALDI *(M5S)*. Vogliamo parlare degli inoccupati, dei disoccupati? Non passa mese senza che aumentino, specialmente tra i giovani. Secondo voi, quante di queste persone si svegliano la mattina e dicono: «Se non riformiamo il Titolo V, non avrò un futuro?», oppure: «Speriamo che Renzi riesca a realizzare un Senato non elettivo, che finalmente proteggano con l'immunità anche i sindaci e i consiglieri regionali delinquenti». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Diciassette su venti o diciotto sono indagati. Il mio in Abruzzo ha 61 capi di imputazione, presidente del PD. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ripeto: 61. Che cos'è? È una coccarda per la candidatura a Presidente alla Regione?

Che cosa ha fatto finora il Governo Renzi per la gente? Nulla. Che cosa hanno fatto i partiti sui punti che davvero interessano la vita reale dei cittadini? Nulla, il nulla assoluto.

In conclusione, il Movimento 5 Stelle, anzi i cittadini (altro che Movimento 5 Stelle, siamo un gruppo di cittadini normali qui dentro: per le vostre regole abbiamo dovuto creare un simbolo, ma siamo un gruppo di cittadini che si è stufato di voi) *(Applausi dal Gruppo M5S)*, vogliono un Senato elettivo, senza immunità, vogliono le preferenze. Chiediamo troppo? La riduzione dei parlamentari, anche alla Camera dei deputati, il dimezzamento delle loro indennità, *referendum* abrogativi, propositivi, *quorum* zero, leggi popolari con 40.000 firme e con la certezza di essere discusse in Parlamento. Cavolo, dovete stare qua per questo, per la gente! E, soprattutto, noi non vogliamo un uomo solo al comando. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Arrivo a conclusione, signor Presidente.

Insomma, se sarà possibile trovare soluzioni utili per i cittadini italiani, noi ci siamo e saremo felici di partecipare al cambiamento del Paese, in modo argomentato, serio e costruttivo. Fare il bene di tutti è l'unico motivo che ci ha spinti ad entrare nelle istituzioni: l'unico. Non era nelle previsioni della nostra vita fare i parlamentari. Non siamo stati leccapiedi di politici per anni per fare i parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Tocca a voi, bocciando questo scempio, dimostrare che siete qui per lo stesso nobile motivo. Schiena dritta, senatori. Schiena dritta. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Adda. Ne ha facoltà.

D'ADDA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, a schiena diritta vi parlo, perché in quest'Aula abbiamo sentito dire molto spesso oggi - lo sentiremo anche nei prossimi giorni - che la riforma della Costituzione più importante dal 1948 ad oggi la stiamo facendo adesso. Lo ha

detto anche la relatrice Finocchiaro e io dico che, effettivamente, è così.

Però è anche vero che non siamo riusciti a sollecitare nel Paese quel *pathos*, quella partecipazione che una vera riforma istituzionale così importante dovrebbe in qualche modo comportare. Probabilmente quello *spiritus creator,* di cui parlava Croce e che ricordava il collega Corsini, è anche lui stato eletto di seconda o di terzo livello, perché non ha avuto una grande incisività. D'altra parte, è un compito che, per la sua eccezionalità, ridefinendo le istituzioni democratiche del nostro Paese, partendo dalla Parte seconda della Costituzione, ma non lasciando inalterato lo spirito della prima, appassiona e richiama al senso di responsabilità, non solo ogni Gruppo, ma ogni collega presente in Aula. Lo richiama alla sua responsabilità, quella di rappresentante della Nazione, che, per ora, ancora simboleggia in quest'Aula. Domani, se dovrà essere, sarà magari un altro giorno. Che si intervenga o meno nel dibattito, è impossibile non esserne coinvolti e non rimettere in campo gli ideali ed i principi forti che sono stati e stanno alla base del nostro agire politico e che ancora lo determinano. Al collega che ha parlato prima vorrei ricordare che non siamo stati capi di partito e che non siamo arrivati qui per vie traverse: ci siamo venuti dal mondo del lavoro e dal nostro territorio.

Valori e principi che, per non essere *flatus vocis*, devono camminare giorno dopo giorno e ritrovarsi nelle decisioni concrete che assumiamo: ritrovarsi anche quando è difficile riaffermarli; anzi, soprattutto quando è difficile riaffermarli perché magari non in perfetta coincidenza con il proprio Gruppo. Ritrovarsi a declinarli nelle decisioni: tutti vogliamo mantenere e migliorare la democrazia. Tutti vogliamo che l'Esecutivo abbia una sua forza e una sua incisività, tanto è vero che siamo tutti d'accordo nel superare il bicameralismo paritario, ma non necessariamente tutti possiamo volere o interpretare allo stesso modo gli stessi passaggi. Questo non è elemento di disturbo, ma un arricchimento e la consapevolezza dell'importanza del momento che stiamo vivendo.

In questo senso, le forti perplessità che personalmente ho avuto e condiviso con altri colleghi del mio Gruppo sul testo base permangono, in gran parte, anche su quello uscito dal lavoro di Commissione. Ho ascoltato attentamente la presentazione della relatrice Finocchiaro e anche del correlatore, collega Calderoli.

Una cosa è risultata evidente, anche perché detta esplicitamente e non ci possono essere equivoci. La Commissione ha lavorato e migliorato il testo del Governo, un testo obiettivamente - lo dico anche con un po' di dispiacere - non eccelso e il fatto che questo miglioramento ci sia stato forse è stato anche il frutto di chi ha mantenuto la schiena dritta e del dibattito che si è avuto.

Comunque prendiamo atto del lavoro della Commissione e non possiamo che apprezzarne lo sforzo, ma è risultato altrettanto chiaro che le tre linee di intervento delineate - di cui parlava la relatrice - non toccano e non potevano toccare il perimetro dell'architrave tracciata da quello stesso documento, perché è un documento che ha origine da un accordo tra forze politiche: nulla di male a ricordarlo, se lo si è fatto, ma necessariamente ciò questo ha avuto un impatto sul lavoro svolto e sul dibattito parlamentare.

Per toccare alcuni punti, nei dieci minuti che ho a disposizione, sui quali ancora rimango in attesa di alcune risposte, mi ha colpito che si sia affermato: abbiamo ridotto il numero dei parlamentari. Non è propriamente così. Abbiamo ridotto il numero dei senatori e lasciato inalterato il numero dei deputati. Era difficile da dire chiaramente e dare le motivazioni di questa scelta?

Alcuni tra noi non sono stati d'accordo su questo punto e hanno infatti presentato un disegno di legge, e presenteranno degli emendamenti in merito, proprio perché riteniamo che le stesse ragioni di maggiore snellezza e funzionalità delle Camere, che sono state sbandierate per la riduzione del numero dei senatori, avrebbero tratto giovamento da due Camere che potessero stare intorno al numero di 500 parlamentari: la media - come diceva il senatore Corsini - che si riconosce anche nell'Europa democratica. Vale anche per quanto riguarda la razionalizzazione dei costi delle istituzioni (non della politica, perché quello attiene alla democrazia), ma non sempre, anche in questo caso, si è scelto il merito delle questioni, mente si sono fatte altre scelte.

Qui si innesta il problema cardine di come deve comporsi l'Aula del «Senato della Repubblica»: così è tornato a chiamarsi rispetto al testo del Governo. Sono fermamente convinta, per la mia piena

condivisione dei principi e dei valori della nostra Costituzione, per come è uscita dopo il dibattito alto e competente che tutti avete ricordato, che se il popolo è sovrano, se la sovranità sta nel popolo, allora uno degli elementi fondanti di questa sovranità è che il popolo elegga i propri rappresentanti. *(Applausi dei senatori Marton e Airola)*.

Nei Paesi dove la Camera alta non è eletta, le differenze con quanto ci viene proposto sono tali e tante (non vediamo alcuna similarità, nella maniera più assoluta, sia per quanto riguarda le regole, le competenze e le leggi elettorali), che arriviamo a pensare che altre siano le ragioni che hanno spinto a prendere determinate scelte e determinate strade. E siccome queste ragioni non ci sono ancora compiutamente chiare, domandiamo (e speriamo che all'interno del dibattito si possano avere alcune risposte) quale esse siano. Perché davvero, quando si parla di *Bundestag* e di un Senato simile a quello tedesco o francese, in realtà sappiamo tutti che stiamo parlando di ben altra cosa.

Forse c'è stato un eccessivo appiattimento sul ruolo preminente dell'esecutivo rispetto al legislativo, quasi fosse la panacea di tutti i mali della Repubblica? Proprio oggi, quando siamo di fronte a una crisi economica e occupazionale che strangola il nostro Paese e un equilibrio tra potere legislativo ed esecutivo sarebbe, a mio avviso, la forma migliore e più inclusiva di affrontarla?

Il Senato, presentato dal testo dei relatori, vedrà la presenza di rappresentanti dei territori, alcuni legislatori nel loro ambito, altri invece amministrativi, eletti per un lavoro serio e impegnativo che è altro da quello che verranno a svolgere qui: un Senato di seconda e terza elezione; un Senato, come si è detto, di nominati.

Ecco perché allora non è cosa da poco chiedere un minimo di chiarezza, che deve essere fatta all'interno di questa discussione prima che si concluda, rispetto ad un altro punto importante, che è la legge elettorale, quell'Italicum che si configura come una legge ipermaggioritaria, una legge che reintroduce quei poteri di nomina partitica che noi, Partito Democratico, abbiamo denunciato fino allo stremo come mai più proponibile.

Un altro elemento importante di questa legge è che ancora, fuori di qui, probabilmente il Governo parlerà con forze politiche presenti in quest'Aula, con il Movimento 5 Stelle. Allora capite che il quadro che ci troviamo di fronte presenta delle ombre e non consente di dare chiaramente risposte a problemi che è legittimo sollevare.

Il combinato disposto vede il cittadino regolatore ad ogni cambio legislatura delle coalizioni maggiori senza potere vero nella scelta dei propri rappresentanti. E questo, ribadisco, è un limite alla sua sovranità. Questo è un punto rispetto al quale mi è impossibile derogare se non vi sono certezze di riequilibrio, nella legge elettorale, nella composizione del controllo e del bilanciamento dei poteri, nelle garanzie istituzionali. Oggi ho sentito dire che la governabilità è sicuramente un valore...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

D'ADDA *(PD)*. Certo, Presidente.

Anche il controllo del potere è un valore e lo è anche la partecipazione.

Vado velocemente, ma non posso non dire che, da questo punto di vista, non rimangano ancora elementi che mi lasciano nella necessità di avere delle risposte. Non posso non vedere sul piano del giudizio ciò che vedo, non posso non pensare ciò che penso.

Nel percorso che ci ha portati fino a qui spesso queste posizioni che ho espresso sono state oggetto di derisione e anche di astio, qualche volta anche di battute al limite dell'attacco personale. Non importa chi le ha fatte, perché alla fine mi è sovvenuta, proprio per quanto è accaduto, una frase di Albert Camus: «Nella profondità dell'inverno ho imparato che dentro di me alla fine c'è un'estate invincibile». Ecco, io credo che l'estate della coscienza è e rimane invincibile, il faro da seguire fino a quando alcune risposte non saranno date.

E da cattolica vorrei accostare a San Paolo, citato dal mio collega Corsini, anche Lutero, che disse: «Fino a quando non mi convincerete con argomentazioni, io qui sto, rimango fermo e continuo nella mia battaglia». *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e delle senatrici Albano e Fasiolo).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Catalfo. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, nel sottolineare la mia stima a tutti i colleghi, vorrei soffermarmi un attimo, prima dell'intervento, per rappresentare la mia stima ad un collega che appartiene ad un altro Gruppo parlamentare e che oggi ho ascoltato con estrema attenzione. L'onestà intellettuale, la precisione e la puntualità nell'analisi politica e tecnica del disegno di legge costituzionale, l'integrità, l'arte oratoria, il coraggio, che hanno contraddistinto il suo intervento di oggi, sono virtù tipiche di un senatore degno di essere chiamato onorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S)*Quindi ringrazio l'onorevole Corsini.

Nella situazione di crisi attuale, con le emergenze che sta attraversando il nostro Paese, non si capisce quale sia l'urgenza del Governo di cambiare la Costituzione. Chi vuole veramente questa riforma? L'Europa? Berlino? Il Colle? L'alta finanza?

Quando, nel secondo dopoguerra, gli italiani decisero di redigere la propria Carta costituzionale fu data ai cittadini la possibilità di eleggere un'Assemblea costituente. Ogni cittadino aveva così avuto la facoltà di eleggere i propri rappresentanti e furono elette persone di altissimo profilo etico e culturale. Tra i 556 Costituenti vi erano Sandro Pertini, Piero Calamandrei, Teresa Mattei, Ferruccio Parri, Alcide De Gasperi, Benedetto Croce, solo per ricordarne alcuni. Tutte persone che appartenevano a tradizioni ed esperienze politiche diverse, ma il cui prestigio culturale e rettitudine morale non potevano essere messi in dubbio da nessuno. Queste persone riuscirono a scrivere un testo chiaro ed equilibrato che è stato la base su cui è stata costruita la nostra democrazia.

Il primo articolo di tale testo recita: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Non a caso, ministro Boschi, i Padri costituenti hanno voluto aprire la nostra Carta costituzionale con le due frasi appena citate, che riassumono tre principi fondanti: democrazia, lavoro e sovranità popolare. *(Applausi del senatore Puglia)*. Tali principi ci riportano a un unico concetto, che ha una parola ben definita: libertà. Un Parlamento che (come si appresta a fare) accentra in sé tutti i poteri lede la libertà del popolo. Ciò ha un nome: si chiama dispotismo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Citando Montesquieu, «sono le leggi che devono conformarsi alla vita dei popoli e non i popoli alle leggi», soprattutto se si tratta di leggi fatte ad uso e consumo di una casta politica, economica e finanziaria.

La vita dei popoli chiede rispetto: rispetto dei diritti umani e sociali, rispetto della dignità dell'uomo, rispetto del pensiero e della volontà delle comunità. «Comunità» è il concetto tanto ribadito da Olivetti e che questa Italia della politica e delle banche sembra aver dimenticato.

Ma torniamo alla sovranità popolare. Quali sono gli elementi di riforma del recente disegno di legge costituzionale che consentirebbero al popolo, ai cittadini, di esercitare il «potere supremo»? La non elettività del Senato? L'abolizione del bicameralismo? L'aumento dei firmatari necessari per proporre *referendum* abrogativi, da 500.000 a 800.000, senza l'eliminazione del *quorum*? No. Infatti, nessuna delle riforme prospettate sarà in grado di agevolare i cittadini nella partecipazione agli affari dello Stato, che sempre di più resteranno ad appannaggio di pochi, chiusi nei Palazzi del potere.

Il Governo Renzi propone di limitare il suffragio universale alla sola Camera dei deputati, mentre i membri del Senato verrebbero scelti in base ad un meccanismo ibrido tra il «cumulo di cariche» (che purtroppo nel nostro Paese ambisce a diventare un istituto giuridico vero e proprio) e le «elezioni ristrette», dove cioè i votanti sono solamente i titolari di altri incarichi politici pubblici di rilievo (sindaci e componenti dei Consigli regionali).

La soppressione del suffragio universale per il Senato della Repubblica costituisce a tutti gli effetti un lungo passo indietro nel tempo (direi all'Ottocento), e precisamente a quando l'elettorato passivo spettava a pochi, riservato solo a coloro che assolvevano a determinati requisiti di censo e di potere. In altre parole, la maggioranza del nuovo Senato sarà di uguale schieramento della Camera, composta da politici, già eletti tramite liste elettorali più o meno precompilate e decise dai partiti dove l'unico comune denominatore è l'obbedienza.

Il Governo Renzi vuole apportare un'altra «innovazione» (chiamiamola così), la principale, cioè

l'eliminazione del bicameralismo perfetto. Alterare la garanzia offerta dal bicameralismo paritario significa alterare irrimediabilmente la capacità legislativa del Parlamento. Di conseguenza, tutto l'apparato che regge i nostri organi costituzionali verrebbe compromesso; il funzionamento di tali organi è infatti il complesso frutto di un sistema a «controlli incrociati». Infatti, non è un caso che la Costituzione garantisca sé stessa, ed il suo popolo, dagli stravolgimenti troppo avventati con il meccanismo dell'articolo 138.

La scusa dell'attuale Governo è che eliminando il bicameralismo paritario si avrebbe un considerevole risparmio per le casse dello Stato. Tale risparmio però, tutt'altro che considerevole, si avrebbe soltanto per le funzioni del Senato e non sui suoi costi.

L'altra modifica riguarda il numero dei firmatari necessari per proporre un *referendum* abrogativo che passa dai 500.000 odierni ad 800.000. La verità è che anche con questa riforma il Governo cerca di allontanare sempre di più la politica dai cittadini. La riforma, infatti, è perfettamente coerente con l'aver quintuplicato il numero dei firmatari necessari per proporre leggi d'iniziativa popolare che da 50.000 passano a 250.000. Anche qui lo scopo è chiaro... Mi spiace che i rappresentanti del Governo sorridano. I cittadini a cui verrà tolta la democrazia sorrideranno meno. Forse, vale la pena di ascoltare chi rappresenta comunque i cittadini all'interno di quest'Aula evitando il sorriso. (*Commenti del sottosegretario Pizzetti)*.

Ribadisco ciò che ha detto il senatore Castaldi poco fa: 9 milioni e 500.000 persone in Italia sono povere. Siamo di fronte ad un Governo incapace di prendere provvedimenti per assicurare una vita dignitosa ai cittadini in Italia. Quindi è il caso forse di ascoltare chi rappresenta quei cittadini tanto quanto voi, con la medesima dignità! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Come dicevo, anche qui lo scopo è chiaro: allontanare i cittadini dalla partecipazione attiva alla vita politica e sociale del Paese togliendo loro ogni diritto.

Ma chi sono le persone che si accingono a cambiare la nostra (nostra dei cittadini) Carta costituzionale e a mettere in discussione la sovranità popolare? Tra coloro che si pongono questo eccelso obiettivo non si notano personalità paragonabili alla statura culturale e morale dei Padri costituenti e, soprattutto, la proposta proviene da un Esecutivo il cui Presidente non è stato eletto dai cittadini né come parlamentare, né come capo di una coalizione o di un partito vincitore delle elezioni.

Quindi, un Presidente del Consiglio e un Esecutivo (ministro Boschi, mi riferisco a lei) non eletto dal popolo, accompagnati da un Parlamento illegittimo si accingono a modificare ciò che - lo sottolineo - appartiene al popolo! Questo è o non è anticostituzionale?

Governi di transizione, Governi tecnici o Governi come quello odierno dovrebbero limitarsi a risolvere i problemi ordinari del Paese, senza avventurarsi in riforme frettolose di un testo importante come la Costituzione.

Malgrado inserito in un contesto parlamentare paradossale, più volte il Gruppo Movimento 5 Stelle ha formulato proprie proposte quali: la riduzione dei costi della politica; l'azzeramento del *quorum* costitutivo dei *referendum* abrogativi; la diminuzione a 40.000 del numero dei firmatari necessari a proporre un disegno di legge di iniziativa popolare e la determinazione di un lasso di tempo certo entro il quale il Parlamento dovrà, ripeto, dovrà discutere il disegno di legge di iniziativa popolare prevedendo un accurato sistema sanzionatorio. Questo - lo ricordo a tutti - è ciò che avviene nei più moderni sistemi democratici. Non lo propone, né lo inventa il Movimento 5 Stelle.

Uno dei tanti esempi, neanche troppo recenti (ma noi non siamo bravi neanche a guardare agli esempi virtuosi che ci sono in Europa), è «Open Ministry», usata in Finlandia. È una piattaforma dove i cittadini discutono e scrivono le loro leggi e, se raccolgono 50.000 firme, le leggi devono - lo sottolineo: devono essere discusse in Parlamento. È un fenomeno che studia l'Europa, il Consiglio d'Europa, che studia tutto il mondo, ma l'Italia applica il contrario. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

Sono queste quindi le modifiche necessarie per coinvolgere nuovamente i cittadini nella vita politica di questo Paese. Ma Governo e maggioranza, sordi alle richieste dei cittadini e - lo sottolineo - chiusi al dibattito parlamentare, per non farsi mancare nulla, ripristinano nel disegno di legge in esame l'attuale

immunità per i senatori e mettono, ministro Boschi, in secondo piano le vere riforme che, a nostro modo di vedere e a modo di vedere di tutti i cittadini italiani che hanno esigenze di una vita dignitosa, sono essenziali per questo Paese, come una riforma del lavoro seria (e non una riforma a metà o la solita riforma incompiuta), inserendo anche sistemi di sostegno al reddito quale il reddito di cittadinanza, o quella sul conflitto di interessi, per citarne due.

È fin troppo facile far finta che le cose non funzionano perché la Costituzione crea dei rallentamenti o perché si considera oltrepassata dal tempo, quando invece sarebbe sufficiente applicarla! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Se un'orchestra non riesce a suonare all'unisono, in modo coordinato e armonioso, non si cambia lo spartito musicale, ma si cambia il direttore d'orchestra e si sostituiscono con persone capaci e preparate quei musicisti che si sono dimostrati incapaci. Non sono gli articoli della Costituzione che impediscono lo sviluppo del Paese, ma la mancanza di un'etica pubblica e di un senso dello Stato.

Non sarà la riforma della Costituzione a ridare il lavoro agli operai che oggi sono in cassa integrazione o sono stati costretti ad accettare contratti di solidarietà perché le imprese chiudono o vengono delocalizzate, e chiudono o vengono delocalizzate perché non esiste un piano serio di sviluppo economico e sociale del Paese.

Non sarà la riforma della Costituzione ad impedire le speculazioni e la corruzione dilagante.

Cito ora le parole di un giovane molto preparato, specialista in materie giuridiche. Questi sono i giovani, giovani come lei, ministro Boschi: «Queste persone che ci offrono facili soluzioni e ricette per riformare la nostra Carta, sono le stesse che hanno ridotto questo Paese all'inefficienza. Sono gli stessi politici che hanno tollerato per anni che un rinviato a giudizio e condannato in via definitiva sedesse comodamente in Parlamento. Sono gli stessi che si accordano per riformare la Costituzione con un condannato in via definitiva. Sono gli stessi che promuovono, per esempio, un rinviato a giudizio per la strage di Viareggio ad essere amministratore delegato di una delle più importanti realtà industriali del Paese». *(Applausi dal Gruppo M5S).*Il ministro Boschi forse non sa chi è. «Come possiamo fidarci di queste persone? Data questa premessa, che senso ha cambiare la Costituzione? E soprattutto *cui prodest*? A chi giova? Negli ultimi anni siamo stati intossicati da progetti di riforma sempre nuovi e inaspettati. Prima il problema era la forma di governo ed in interminabili dibattiti si sono visti politici e politologi impegnati a descrivere i vantaggi del presidenzialismo, poi del semipresidenzialismo alla francese o di un cancellierato alla tedesca, poi sono stati introdotti dibattiti su sistemi ibridi che sfioravano la mitologia. Adesso l'attenzione si è spostata sul Parlamento e ci troviamo di fronte al dilemma: bicameralismo sì, bicameralismo no. E il risultato finale è stata quest'ultima proposta di introdurre un'Assemblea delle Autonomie, poi riformulata come Senato delle Autonomie, naturalmente non elettiva: il popolo non deve avere voce!». Questo ragazzo è della sua età, signora Ministro. «Già in passato alcuni giuristi e politici hanno cercato di ipotizzare in modi diversi il superamento del bicameralismo paritario, identificandolo come una delle tante cause dell'immobilismo parlamentare e della perdita di centralità del nostro Parlamento. Tuttavia, basterebbe applicare e attuare la Costituzione e staremmo tutti meglio. Ma a questo Esecutivo non interessa: loro preferiscono prendere a picconate la Costituzione, senza risolvere le emergenze e i problemi contingenti dei cittadini, giungendo a una proposta di modifica che mescola profili diversi, ma tutti incentrati sulla necessità di dimostrare una riduzione del "peso" delle istituzioni, sia in termini di numeri (dei parlamentari), sia in termini di costi (di funzionamenti?), sia in termini di soppressione di enti come il CNEL. Così la scelta per un Senato non elettivo, di secondo livello e rappresentativo delle Regioni e degli enti locali, ispirato, come hanno ricordato anche illustri professori di diritto pubblico, al modello tedesco, con una funzione di garanzia nel procedimento di revisione costituzionale e di prevenzione dei conflitti fra lo Stato e le Regioni, senza però indicare in modo chiaro il confine e i poteri di questo organismo.

Inoltre, chi cita l'esperienza tedesca dovrebbe ricordare che in Germania i *Länder* non hanno avuto problemi paragonabili al deprimente spettacolo offerto dai membri delle Giunte e dei Consigli regionali di molte realtà italiane. Gli scandali che hanno colpito la sanità regionale in Lazio,

Lombardia, Toscana e Campania, inchieste aperte dai tribunali di Roma, Milano, Torino, Napoli, i rimborsi elettorali ingiustificati e spropositati di molti consiglieri e soprattutto l'inefficienza e il caos normativo causato da molte Regioni, alcune delle quali si sono dimostrate maggiormente impegnate ad aprire dibattiti sui colori della propria bandiera e un inno, rispetto alla realizzazione di progetti di sviluppo territoriale e servizi per i cittadini.

Queste persone hanno già dimostrato di essere incapaci: vogliamo anche premiarle creando un Senato a numero chiuso dove solo loro possono essere eletti? Il Senato non dovrà mai essere ridotto ad un *club* chiuso, ma dovrà essere sempre garantita la possibilità ai cittadini di scegliere direttamente e democraticamente i propri rappresentanti.

Riforme come questa alimentano l'idea, impressa nella mente degli italiani, che siamo governati da una vera e propria casta. Una casta che come tutte le *élite* tende a proteggersi e a tutelarsi, arroccandosi sui propri privilegi e su quel pallido e sbiadito potere che ancora crede di avere».

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CATALFO *(M5S)*. Ho quasi concluso, signor Presidente.

«Se l'intenzione del Governo è questa, abbiate il coraggio di tornare allo Statuto albertino e ripristinare un Senato chiuso di nomina regia. Sarebbe intellettualmente più onesto palesare tali intenzioni, senza imporre ai Paese l'ennesima riforma ibrida, l'ennesima legge truffa, mascherata da riforma innovativa».

Finisco con le parole di un altro giovane: «In altre parole, la nostra Italia sarà una monarchia di condannati - o un'oligarchia, fate voi - travestita da Repubblica, ove la sovranità apparterrà ai sovrani (voi), che la eserciteranno a proprio piacimento ed interesse in tutte le forme della Costituzione».

Per concludere cito le parole: garanti della libertà del popolo, democrazia, lavoro, sovranità popolare. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, proverò a svolgere il mio intervento, ma non nascondo che lo farò con estremo disagio, perché parlare in un'Aula pressoché vuota e con il disinteresse, a dir poco, dei rappresentanti del Governo dà il senso dell'importanza che date al dibattito parlamentare, che è pari a zero. Comunque andiamo avanti.

Oggi, in quest'Aula, discutiamo di un disegno di legge che avrà importanti ripercussioni sull'assetto politico e sulla democrazia in Italia. Stiamo assistendo impotenti al progetto di stravolgere la nostra Costituzione, da parte di un Parlamento esplicitamente delegittimato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. La responsabilità del PD è enorme, poiché sta consentendo l'attuazione del piano che era di Berlusconi e, anzi, oggi ne diventa artefice primario. Il fatto che non sia Berlusconi, ma sia il Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio dell'Unione europea e, non per ultimo, segretario del PD a prendere in mano il testimone della svolta autoritaria è ancor più grave, perché neutralizza quella che dovrebbe essere l'opinione di opposizione, di cui rimaniamo unica voce.

Ancora una volta le riforme urgenti, di cui questo Paese ha necessità, vengono sacrificate sull'altare di interessi oscuri. Ancora una volta ci troviamo a votare una riforma che non ha certo come obiettivo quello di migliorare le condizioni di un Paese in difficoltà economica e sociale, ma quello di rafforzare gli organi di potere e la loro autoreferenzialità a scapito dell'interesse dei cittadini. Vi ricordo che questo è un Parlamento chiaramente delegittimato dalla sentenza della Consulta che ha cancellato il Porcellum: doveva fare in fretta una nuova legge elettorale per poi tornare al voto, non può certo preparare una profonda revisione della Costituzione, che spazia dalla cancellazione del Senato fino alla forma di Governo.

Il disegno di legge che oggi discutiamo intende cambiare ben 44 articoli della Costituzione riguardanti sia la forma di Stato, sia la forma di governo. Gli accordi segreti del Nazareno siglati tra Renzi e Berlusconi per spartirsi l'Italia stanno venendo a galla con questa riforma che ha l'obiettivo di escludere il Senato dalla compartecipazione all'indirizzo politico e dalla relazione fiduciaria con il Governo, affidando alla sola Camera dei deputati la revoca o l'accordo della fiducia al Governo.

Ricordate? Era il disegno di Berlusconi. Disegno che ora trova realizzazione nell'inaugurazione di un sistema di «democrazia d'investitura», dell'uomo solo al comando, con l'obiettivo di spazzare via ogni forma di dibattito o di dissenso.

È sempre più chiaro che fuori dal patto d'acciaio tra PD e Forza Italia il Governo non intende toccare nemmeno una virgola di questo testo. Gli italiani devono sapere che le regole del gioco le stanno scrivendo in due, Renzi e Berlusconi. Perché tenere segreto il patto? Quando parla con noi vuole lo *streaming* e quando incontra Berlusconi fa tutto in segreto?

In Commissione affari costituzionali il Movimento 5 Stelle ha presentato oltre 220 proposte di modifica, tra emendamenti e subemendamenti, e sono state tutte, e dico tutte, respinte. Eppure si trattava di modifiche che puntavano a ridurre i costi, tagliando numero dei parlamentari e loro indennità, e a introdurre delle forme di democrazia diretta e partecipata che permettevano una forma di controllo dei cittadini sulla politica.

Democrazia e partecipazione, già: dovrebbero essere il fondamento di questo Paese, come descritto dall'articolo 1 della Costituzione. Tra i vari strumenti che noi vi abbiamo proposto ce ne sono tanti utili: dal *referendum* propositivo alla corsia preferenziale per le iniziative legislative popolari. Tali strumenti sono invece sgraditi al Governo, come si evince dal testo del disegno di legge in esame, che di per sé non dice nulla o quasi sugli strumenti di partecipazione diretta dei cittadini, anzi ne limita le prerogative (vedi aumento delle firme richieste per i *referendum*).

Presidente Renzi, ci rendiamo conto che lei, come il suo compagno di riforme Berlusconi, ha una scarsa tolleranza per il sistema di garanzie e contropoteri sancito dalla Costituente, dal passaggio da monarchia a Repubblica, da fascismo a democrazia, e questo non glielo diciamo solo noi del Movimento 5 Stelle, unica forza popolare che difende i diritti dei cittadini, glielo dicono anche illustri costituzionalisti, gli stessi che avete anche audito in Commissione affari costituzionali.

La riforma del Parlamento che volete approvare si rivolge esclusivamente alla struttura del Senato, il che delinea già l'impostazione squilibrata dell'impianto del disegno di legge costituzionale in esame. Solo la Camera dei deputati - che resta totalmente non riformata nelle funzioni, nelle competenze e nella dimensione numerica - diventa titolare della rappresentanza della nazione e dell'indirizzo politico. Il ribaltamento del bicameralismo paritario e dell'attuale assetto di rapporti tra Governo e Parlamento che questa riforma intende apportare, il trasferimento allo Stato della competenza esclusiva su materie sinora attribuite anche alle Regioni riproporranno la medesima conflittualità e confusione che si intende espressamente superare in diversi ambiti e funzioni.

Di fatto, questa riforma disegna una diarchia imperfetta che consegna nelle mani della maggioranza governativa non solo Palazzo Chigi, ma anche le due principali istituzioni di controllo e garanzia: Presidente della Repubblica e Corte costituzionale (ed ha riflessi anche per il Consiglio superiore della magistratura), il che mi pare abbastanza per dire che si avvia un processo di regime che non ha paragoni nel panorama comparato.

Del resto, il vostro obiettivo voi lo palesate dall'inizio del testo del disegno di legge. Basta vedere l'articolo 1 della riforma, che modifica l'articolo 55 della Costituzione, sul Parlamento, secondo il quale la Camera rappresenta la Nazione, mentre il Senato non rappresenta la Nazione, né i cittadini, né il popolo, ma rappresenta le istituzioni territoriali. Con il disegno di legge in esame voi intendete esautorare il Senato da qualsiasi legame col popolo, i cittadini, facendolo diventare mero rappresentante delle istituzioni. Il Senato non avrà più neanche l'obbligo teorico di rappresentare gli interessi dei cittadini, bensì quello di istituzioni astratte che hanno nominato i senatori a loro volta, come i rispettivi Consigli regionali.

Con questa riforma voi intendete attribuire l'intera funzione legislativa alla sola Camera e attribuire una serie di competenze illusorie al Senato (le cosiddette proposte di modificazione), che saranno sempre superabili in ultima istanza dalla Camera. Combinando tale riduzione dei poteri del Senato con la legge elettorale che voi proponete, l'Italicum, che attribuisce alla maggioranza presso la Camera un premio in seggi rilevante, questa avrebbe buon gioco a rendere il Senato poco più che un organo consultivo (benché definito nel testo come propositivo) togliendo ad esso ogni contropotere.

Nel nuovo Senato non elettivo salterebbe l'intero sistema d'incompatibilità, imperniato sulla prevenzione dei conflitti di interessi derivanti dalla commistione tra cariche diverse. Peraltro, il potere effettivo di controllo e il potere d'inchiesta sarebbero affidati solo alla Camera, la cui legge elettorale, insieme al rapporto fiduciario, la rende un organo fortemente allineato al Governo. E la necessità dei contropoteri è la base della Carta costituzionale su cui si fonda il nostro Paese e le democrazie moderne.

Voi volete concentrare il potere nelle mani di un solo organo e di una sola coalizione: roba impensabile per una democrazia liberale, e base per quello che molti hanno già definito come disegno per una «democrazia autoritaria». Che cosa succederebbe se tutti i Presidenti di Regione in una data tornata elettorale fossero tutti espressione della stessa forza politica? È già successo!

Con questo disegno di legge voi violate l'articolo 1 della Costituzione, che colgo l'occasione di ricordarvi (lo hanno già fatto tanti miei colleghi, ma forse è opportuno ribadirlo più e più volte in quest'Aula): «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». La sovranità appartiene al popolo, e quindi le leggi devono essere votate da rappresentanti eletti dal popolo e non da persone elette ad altri incarichi che fanno i senatori *part-time*.

L'articolo 1, che proclama la sovranità popolare, appare violato anche nella proposta di innalzare la soglia minima di firme necessarie per le proposte di legge d'iniziativa popolare, che da 50.000 passerebbe a 250.000. Vi preoccupate di giustificare tale restrizione sostenendo che verrebbero garantite a tali proposte di legge tempi, forme e limiti; il che è uno specchietto per le allodole, giacché serve nel frattempo non ad agevolare (come dovrebbe) ma a limitare l'iniziativa legislativa popolare. Aumentate anche le firme necessarie per i *referendum* per i quali si richiedono 800.000 firme, con un parere preventivo di ammissibilità pronunciato dalla Corte costituzionale dopo le prime 400.000 firme.

Sempre più appare evidente il tentativo di delegare a una casta non direttamente responsabile davanti ai cittadini sia il potere legislativo sia il potere esecutivo, sulla linea di quelli che sono gli oscuri meccanismi decisionali dell'*élite* europea; meccanismi che portano a risultati come quelli che vediamo in Grecia, e che nello stesso tempo tengono nascosti i diretti responsabili di tali scelte.

La svolta autoritaria che vi prefiggete di raggiungere è confermata dal contemporaneo indebolimento del contropotere giudiziario. Se l'obiettivo di proteggere la casta dal controllo dei cittadini lo raggiungete limitando gli strumenti di iniziativa popolare e cancellando l'elettività del Senato, allora vi rimane solo di preservarla dal controllo della magistratura.

Ma voi in questo disegno di legge pensate anche a questo. L'articolo 6, che modifica l'articolo 68 della Costituzione sulle immunità parlamentari, prevede che i senatori (anche nella nuova composizione) e i deputati continuano a mantenere le stesse prerogative di prima.

Secondo il Consiglio d'Europa, l'Italia è tra i Paesi storicamente più garantisti: il grado di protezione prevista da Roma è paragonabile a quello di democrazie moderne come quelle di Albania, Bielorussia, Georgia e Russia. I senatori, in particolare, saranno consiglieri regionali e sindaci, e nel momento in cui sono nominati senatori (e non più eletti, ricordiamolo) assumono lo *status* di "immuni", cioè su di loro non possono essere effettuati intercettazioni, perquisizioni, sequestri e neanche arresti senza la preventiva autorizzazione della Camera.

Alla luce di quello che sta accadendo - e mi riferisco agli scandali che coinvolgono quotidianamente rappresentanti di PD e FI, dal MOSE all'Expo, alle ultime condanne per falso ideologico (vedi il presidente della Regione Emilia-Romagna Errani) - ritenete che questa riforma tuteli l'interesse pubblico, i cittadini? Volete quindi nominare discrezionalmente dei senatori che saranno poi immuni da qualsiasi inchiesta?

I senatori immuni non saranno nemmeno più eletti dai cittadini, bensì nominati da altri politici e dal Presidente della Repubblica. Ve lo chiedo di nuovo: qual è l'interesse pubblico tutelato da questa intera riforma?

Passiamo all'articolo 10, che modifica l'articolo 72 della Costituzione, e parliamo della "ghigliottina".

Il Governo può chiedere alla Camera che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di Governo, sia iscritto con priorità. Tale disegno di legge dovrà essere posto in votazione entro 60 giorni. Se, decorsi i 60 giorni, non si è provveduto alla votazione, il Governo può chiederne il voto articolo per articolo, così come lo ha proposto. Con questa modifica il Governo legalizza la famosa "ghigliottina" al dibattito parlamentare, introducendo un requisito di essenzialità dei disegni di legge. Per chi avesse la memoria corta, la "ghigliottina" è stata di recente applicata dalla presidente della Camera Boldrini per dare 7,5 miliardi di denaro pubblico alle banche private.

Si introduce l'istituto del "voto a data certa", diretto a garantire tempi certi di approvazione dei disegni di legge ritenuti rilevanti dal Governo e si introduce quindi la "clausola di supremazia". Quest'ultima, rintracciabile all'articolo 10, è quella che sintetizza in modo cristallino l'azzeramento del ruolo politico e decisionale del nuovo Senato delle Autonomie, che a conti fatti non vale e non conta nulla. In base a tale clausola, "su spinta del Governo" le leggi dello Stato su materie che non sono di competenza esclusiva dello Stato (dove dunque ci dovrebbe essere il veto delle Regioni o dei Comuni), possono superare i limiti previsti e prevalere sulle autonomie locali. Il voto a data certa è aberrante, perché toglie al Parlamento l'ennesima prerogativa che è proprio nel suo nome, "Parlamento", fatto cioè per discutere fin quando non si arrivi alla giusta e ponderata decisione sulla legge da approvare. Con questa modifica invece si elimina totalmente la discussione e il confronto, solo per poter eseguire ordini ed essere perentori.

Sarà completamente a discrezione del Governo, che deciderà arbitrariamente se un disegno di legge è essenziale, quindi "ghigliottinabile", o no. In questo modo si intende impedire il dibattito parlamentare, fondamentale nelle democrazie di tutto il mondo.

Ancora una volta, qual è l'interesse pubblico che intendete proteggere con questa modifica? Ricordate che ogni legge che voi promulgate deve essere a beneficio dei cittadini, che sono i nostri datori di lavoro.

Dove però non si è perentori, e questo sempre in spregio della Costituzione, è sulla modifica in tema di decretazione di urgenza (articolo 77 della Costituzione). Qui si tocca davvero il fondo. Nel testo esplicativo di questo disegno di legge viene tranquillamente spiegato che, per evitare l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, si usa il sistema del voto a data certa e si dichiara quindi ufficialmente che l'Esecutivo fino ad oggi ha fatto un uso abnorme e fuori legge dei decreti-legge.

Poi si aggiunge una modifica che toglie essa stessa il connotato dell'urgenza ai decreti-legge stabilendo che, in caso di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica di un disegno di legge di conversione di decreti-legge, le Camere abbiano un termine di altri 30 giorni per la modifica. Ma allora, se i giorni per convertire un disegno di legge governativa passano da 60 a 90 giorni, mi spiegate dove sia più riconoscibile l'urgenza in un provvedimento che può impiegare 90 giorni per essere approvato?

In sostanza, col voto a data certa, l'Esecutivo sta imponendo al Parlamento di approvare una legge, quella che l'Esecutivo desidera, nei tempi imposti dall'Esecutivo al legislativo. Parimenti, nel caso dei provvedimenti da esso stesso promananti, l'Esecutivo si sta accordando un termine più lungo per l'approvazione. Peccato che il requisito costituzionale previsto per i decreti è l'urgenza.

Oltre alle modifiche di cui ho parlato, che vanno tutte in direzione di quello che è un disegno autoritario, sono presenti degli errori sostanziali, che sfociano nel ridicolo: faccio l'esempio dell'articolo 16, che modifica l'articolo 82 della Costituzione, sulle inchieste parlamentari. Solo la Camera potrà disporre inchieste su tutte le materie di pubblico interesse, mentre il Senato può disporre inchieste solo su materie concernenti le autonomie territoriali. Come fa il Senato, che secondo il vostro disegno autoritario diventerebbe composto da rappresentanti degli enti territoriali, a svolgere inchieste su questioni che riguarderebbero gli stessi enti territoriali? Senza parlare dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica: tali senatori, come è facile capire, non avranno alcun aggancio col sistema delle autonomie su cui si basa il disegno di legge. La durata di questo mandato, pari a quella del Presidente della Repubblica, è quindi sganciata dalla durata del mandato degli altri senatori.

I senatori a vita (disposizioni transitorie) vengono aboliti, e questo forse è l'unico punto su cui

possiamo darvi ragione. Ovviamente, per non scontentare i "Padri della Patria" (o forse è meglio dire della crisi e della disoccupazione) del calibro di Monti, Piano o Ciampi, i senatori attuali resteranno in carica a vita. Ad essi si aggiungeranno, sempre a vita, i futuri ex Presidenti della Repubblica, e quindi un altro «Padre della Patria» come Giorgio Napolitano, ammesso che un giorno rinunci al suo trono.

In conclusione, avremo quindi: un Senato di non eletti e passacarte senza un vero e proprio potere di tutela degli interessi regionali e di controllo sull'operato della Camera; una Camera di nominati monocolore sotto ricatto del Governo; un Governo in grado di imporre l'agenda politica tramite ghigliottina ed una propria marionetta alla Presidenza della Repubblica; un Presidente della Repubblica mai più garante, perché eletto da un solo partito.

Appare dunque chiaro come questo disegno di legge ha l'unico obiettivo di peggiorare - e non di poco - il funzionamento delle già instabili istituzioni parlamentari: alla crisi di legittimità del Parlamento voi reagite trasformando il Senato in una Camera elitaria; all'incostituzionalità del Porcellum rispondete con una legge elettorale a sua volta incostituzionale.

Se malauguratamente dovesse passare questo scellerato e nefasto disegno di legge, che mira a destabilizzare per sempre gli equilibri politici, da quel momento in poi in questa Nazione prevarranno soltanto le ragioni del più forte, di chi ha più controllo e potere; finiranno le garanzie per tutti, anche per voi e per i vostri familiari e per le generazioni che da loro discenderanno. Tradirete il vostro dovere di lavorare per il bene comune; verrete meno al motivo più importante per il quale siete in quest'Aula, previsto e voluto dalla Costituzione, indifferentemente dall'appartenenza politica, che è quello di coltivare una visione lungimirante per il nostro Paese e quello di garantire un futuro ai nostri giovani, di garantire e preservare loro un domani.

Quando sono stata eletta ho pensato che avrei dovuto combattere qui, in queste Aule, per far approvare le leggi più giuste per i cittadini, per difendere il diritto al lavoro, alla salute. Ma mai, credetemi, avrei pensato di ritrovarmi oggi a difendere la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mai avrei pensato che avreste osato tanto: calpestare la Costituzione e, quindi, i diritti fondamentali dei cittadini. Credetemi, e vi parlo con il cuore in mano, mai avrei creduto che sareste arrivati a tanto ed è per questo che vi chiedo di riflettere bene: non state togliendo la libertà solo ai nostri figli, ma anche ai vostri.

Forse è utile ricordare alcune parole pronunciate da qualcuno più saggio e giusto di noi: «La Costituzione non è un arido elenco di articoli senza nome. Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono giovani, giovani come voi, caduti, caduti combattendo, giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia e libertà venissero scolpite su questa Carta. Se qualcuno vi chiede dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne ove dei giovani furono fucilati, nei campi ove furono impiccati, nelle carceri ove furono torturati. Laddove è morto un italiano per riscattare la dignità del popolo italiano andate lì col pensiero, o giovani, perché lì è nata la nostra Costituzione». Piero Calamandrei. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 20,58)**

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la prima domanda che viene da porsi è perché ancora una riforma, o meglio perché, ancora una volta, si mette mano alla nostra Costituzione in un tempo così ristretto dall'ultimo tentativo posto in essere dalla maggioranza di centrodestra, a guida dell'onorevole Berlusconi.

Viene da interrogarsi sull'esigenza così inarrestabile, che ha colto il nostro Paese negli ultimi venticinque anni, di procedere sistematicamente alla revisione del proprio apparato normativo, senza mai cogliere il meglio, anzi, cogliendo quasi sempre il peggio ed ottenendo come unico risultato il ripensamento, il pentimento e il ritorno indietro. Questa è la storia di questo Paese negli ultimi venticinque anni, di cui alcuni sono protagonisti oggi come lo erano ieri.

Questo processo - ripeto - coincide con l'impoverimento del nostro Paese sul piano economico e sociale. Negli anni Settanta - gli anni delle vere riforme, quelle promosse dal Partito comunista italiano

e dalla Democrazia Cristiana dei tempi di Enrico Berlinguer e Aldo Moro - le riforme per i diritti sociali, il divorzio, la riforma sanitaria, il diritto alla casa, il diritto allo studio. Le grandi riforme economiche e sociali di quegli anni viaggiavano con il 70 per cento del debito pubblico rispetto al PIL, poi è arrivata la stagione delle correzioni di rotta e adesso stiamo andando verso il 140 per cento del debito pubblico sul PIL.

Mi verrebbe da dire che non c'è stato Governo in questo anno e mezzo - e ne abbiamo avuti tre - che non abbia proposto norme per la semplificazione amministrativa. Il risultato è che nessuno capisce che cosa è in vigore e che cosa non lo è più. Non c'è un ordinato sistema. Le burocrazie sono alla follia e non riescono più a muoversi. Il Paese è paralizzato e la crisi, quella vera, economica e sociale, si aggrava. Sono quattro milioni i disoccupati ma, se continuiamo in questo modo, arriveremo a cinque milioni.

Il debito - come ho già detto - va verso il 140 per cento, ma in qualche anno sono dieci i punti di PIL in meno. Se vogliamo andare a scoprire, ci stiamo vendendo tutto. Non c'è sceicco che non abbia preso in considerazione l'Italia come un mercato di consumo, dopo aver prelevato un pezzo del suo apparato produttivo.

Vi suggerisco allora una riflessione, perché tutto questo verrà comunque scritto nella cronaca del nostro Paese. Domani si dovrà riflettere perché l'assunto di detto processo è che in questo modo, decidendo più veloci e più soli, decidendo senza contrasto alcuno, voi risolvete il problema dell'economia e dell'occupazione in questo Paese *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris)* e i conti dovranno tornare. Se non torneranno, voi sarete i protagonisti di un ulteriore fallimento e, siccome siete giovani, avrete molto tempo per espiare *(Ilarità. Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*, a differenza nostra che, al contrario, lo stiamo consumando per difendere quel poco che vale la pena di difendere in questo Paese.

Com'è costruita la nostra Costituzione? Si è detto più volte: è costruita con equilibrio. Il bello di questo testo è la preoccupazione che c'è all'origine della sua elaborazione, che ha costruito sapientemente un sistema non di pesi e contrappesi, ma di partecipazioni dirette e responsabili alla realizzazione di uno Stato moderno. L'Italia, fino a qualche tempo fa, era infatti uno Stato moderno, ma adesso non lo è più, e non per colpa della Costituzione, ma per le sistematiche violazioni che alla Costituzione sono state fatte in questi anni. L'abbiamo violata innanzitutto nel non applicarla integralmente e, secondariamente, nel fare norme chiaramente in contrasto.

La nostra Costituzione prende il pluralismo come stella polare: pluralismo di idee, che devono potersi esprimere liberamente. Capisco che ogni tanto c'è qualche innocente che deve pagare il prezzo di fronte a tanti colpevoli che non lo pagheranno mai. Tuttavia, la nostra Costituzione ha avuto il merito di sollecitare il nostro popolo ad essere protagonista della costruzione della comunità e del suo futuro; della comunità nazionale e del suo futuro; della comunità nazionale ed europea e del suo futuro. Pertanto: pluralismo di poteri centrali; distinzione tra esecutivo, legislativo e giudiziario molto severa; poteri plurali tra centrali e periferici, con il protagonismo delle autonomie locali.

È nell'articolo 5 il principio che noi violiamo con questa operazione. Ripeto: lo violiamo. L'articolo 5 stabilisce che è la legislazione nazionale che si adegua allo sviluppo delle autonomie ed al decentramento amministrativo degli uffici dello Stato. C'è il valore del protagonismo dei nostri territori, che, in questo caso, nella proposta è offeso. È per questa ragione che non sono d'accordo, perché questo cosiddetto progetto di riforma rinuncia a stare dentro il canale che è segnato dalla Parte prima della Costituzione, cioè quella dove sono scritti in modo non modificabile i principi costitutivi della nostra Repubblica. La partecipazione responsabile, quella che sollecita il diritto-dovere parte da quello: ogni cittadino ha il diritto-dovere di partecipare alla vita pubblica. Non può essere escluso, né limitato; anzi, lo dobbiamo sostenere in questo sforzo perché è la partecipazione che ha fatto grande questo Paese, è l'intelligenza. In Italia c'era, come esempio principale di un'economia viva e capace, la piccola, la piccolissima e la microimpresa, quella che inventava, perché partecipava ai cittadini, sentiva il Paese come proprio.

Adesso viaggio per le strade e siamo alla disperazione: quattro milioni di disoccupati; non vedi

nessuno. È un Paese moribondo, colpito a morte dalle trasmissioni televisive a cui partecipate in massa, facendo arricchire quelli che vendono immagini fasulle. È una cosa intollerabile. Siamo tutti addormentati; non siamo capaci di reazione! Ce n'è di più: dove piovono le bombe, dove si vive una condizione umana inaccettabile ed intollerabile! Questo è un Paese addormentato, moribondo, vegetale. Cosa facciamo noi per aiutarlo? Cancelliamo la partecipazione popolare da tutto; continuiamo a somministrare sonniferi, addirittura droghe pesanti che addormentino per la fine questo nostro popolo, anziché sollecitarlo ad essere parte integrante di questo sforzo di ricostruzione e di rinascita.

È questa la responsabilità che voi vi assumete. Vi assumete cioè la responsabilità di escludere chi non può essere escluso perché è il sovrano. Il sovrano non è nessun segretario di partito. Può essere potente per qualche tempo, qualche mese o qualche anno, ma il sovrano in uno Stato democratico, in una società anche offesa dalla tirannide, il sovrano che sta nascosto, ma prima e poi si sveglia, è il popolo e non può essere escluso da questa iniziativa cosiddetta di riforma della Costituzione e di riscrittura della Carta fondamentale della nostra Repubblica.

Se voi vi fate i conti, è meglio che troviate il modo di non approvare questa cosa con i due terzi, perché dovete lasciare al popolo la responsabilità della decisione e dovete favorire il dibattito. Dovete favorire la discussione in modo serio, trasparente, come merita una vera operazione di riorganizzazione del nostro sistema normativo, di cui c'è bisogno, ma per eliminare tutto quello che non serve, che è tanto e che produciamo in quantità industriale ogni giorno.

Voi lo sapete meglio di me: arriviamo in Commissione, approviamo norme il 2 luglio e le cambiamo il 2 settembre; le riapproviamo il 2 settembre e le ricambiamo di nuovo il 2 ottobre. Facciamo una produzione normativa da pazzi! Dovremmo fermarci un attimo, cancellare tutto l'inutile, riorganizzare, capire che cosa va salvato e dare la stura alla nostra capacità di rilanciare l'attività economica, alla nostra capacità di produrre, al nostro sentimento di comunità, alla nostra capacità di cooperazione e di relazione con gli altri, che tanto utile oggi sarebbe anche in ragione delle crisi internazionali che abbiamo di fronte.

Io vorrei dire solo queste cose per dare un mio contributo, che non mancherà, Presidente, neppure negli emendamenti.

Ho tralasciato di parlare della Sardegna perché non voglio essere monotematico, ma è nei miei pensieri e non si può escludere che lo faccia nel prosieguo del dibattito. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e della senatrice Gatti)*.

PRESIDENTE. Purtroppo, vista la crisi sociale perdurante, non mancherà l'occasione. Ci piacerebbe che non ci fossero occasioni preoccupanti, ma temo che ce ne siano.

È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Grazie Presidente, grazie colleghi e grazie cittadini che seguite dall'esterno, per chi segue fuori da quest'Aula quello che diciamo, ammesso che quello che diciamo abbia un senso, visto che facciamo un gran parlare, ma, se non ricordo male, la prima volta che si provò a modificare o a cancellare il Senato era la VII legislatura, ora siamo alla XVII, vediamo se questa volta ci riuscite; noi speriamo e crediamo di no e ci opporremo a questa cosa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Oggi è il 14 luglio. Oggi veniva presa la Bastiglia, iniziava la Rivoluzione francese e c'è un verso dell'inno nazionale francese che dice: «*Liberté, liberté chérie. Combats avec tes défenseurs*». Parlava di libertà, bella parola la libertà. Libertà: quella parola così rivoluzionaria, forse la più rivoluzionaria di tutte, che è stata rubata per vent'anni dagli attuali assenti della parte destra dell'emiciclo, da quel partito di plastica figlio del *marketing* di Publitalia. Libertà adesso è una parola usata anche dall'attuale Presidente del Consiglio, quando bacchetta i senatori del PD che non sono allineati con l'operato imperativo del Governo da lui presieduto.

Prima il senatore Cociancich parlava dell'Europa e diceva che il nostro non è un sistema bicamerale, ma tricamerale, perché c'è l'Europa, e diceva che l'Europa è un esempio di difetto di democrazia, in quanto le leggi le fa la Commissione. Quindi, poiché l'Europa è un sistema non completamente

democratico - e questo è stato ribadito visto che il potere degli eletti è limitato - in Italia facciamo la stessa cosa. Forse bisognava cambiare prima l'Europa e quando questa fosse diventata democratica avremmo potuto pensare di realizzare altre riforme, e invece poiché l'Europa, per come è stata definita, funziona male, decidiamo di funzionare male anche noi. Mi sembra un bel livello di pensiero! Quando il pensiero si evolve per copiare qualcosa che funziona male, vuol dire che siamo bravi a copiare una cosa sbagliata. Mi sembra un bel vedere!

Lui ed altri hanno poi parlato di una crisi economica forte, che morde. Se la crisi economica - naturalmente in linea teorica perché nessuno se lo augura - ci porta a pensare che il sistema possa «collassare su se stesso», è il momento in cui c'è bisogno di sottrarre democrazia, perché in una situazione di crisi è più facile avere un sistema verticistico, dirigistico, in cui il potere si accentra nelle mani di pochi. Mi sembra una visione un tantinello pericolosa, oltre che abbastanza una schifezza! Infatti, se ci troviamo di fronte ad una crisi la risposta dovrebbe essere: più democrazia, meno potere all'Esecutivo. Noi, invece, diamo più potere all'Esecutivo e meno potere al Parlamento. Mi sembra un modo di fare quanto meno sbagliato.

Tuttavia possiamo fare alcune considerazioni sia sul metodo imposto dalla maggioranza per modificare la nostra Carta costituzionale sia sul merito del suo contenuto. Io ed altri abbiamo ribadito - e lo ribadisco di nuovo per fugare ogni dubbio - che il Movimento è assolutamente refrattario al non voler cambiare. Noi non vogliamo conservare *ad aeternum* lo *status quo:* noi siamo disposti a cambiare le regole, a migliorarle. Siamo entrati qui dentro per un motivo che ho già detto più volte. Siamo entrati nelle istituzioni perché ci sembrava che la politica fosse fallimentare, non rappresentasse più l'interesse generale, bensì interessi particolari di molte persone sedute qui dentro; ammesso che siano sedute in quest'Aula: diciamo persone che solitamente, quando sono presenti, sono sedute qui. Abbiamo presentato anche diversi disegni di legge costituzionale, emendamenti ed altro per cercare di migliorare alcune parti imperfette. Il filo conduttore è sempre lo stesso: la convinzione che tutti i cittadini siano uguali e tutti abbiano ugualmente diritto di esprimere la loro visione sulla forma di Stato e sulla forma di governo del Paese in cui risiedono.

Tutte queste proposte non sono state prese realmente in considerazione da una maggioranza sorda, o ancora meglio, assordata dalla voce del capo («capo» è una parola sempre molto importante), che dopo la scalata del suo partito e la successiva scalata delle istituzioni intende scalare allo stesso modo anche i fondamenti democratici del nostro ordinamento costituzionale. È uno scalatore di una parete di nono grado. È molto bravo a scalare, ma a volte quando si scalano le pareti si cade giù. Quindi, stia attento.

Il 1° aprile abbiamo iniziato la discussione in Commissione affari costituzionali - è passato un po' di tempo - e il ministro Boschi è venuta a leggerci una relazione: una lettura di trentacinque minuti, una bella lettura, molto lunga. Ancora mi chiedo se l'ha scritta lei o se gliel'ha scritta qualcuno, però in quella occasione lanciammo una provocazione: se il Governo - come fa ponendo la questione di fiducia e con la possibilità di emanare i decreti-legge - impone il suo volere al Parlamento, a cosa serve il Parlamento? Il Parlamento non ha senso se il Governo impone sempre la sua volontà. Se volete fare questo, cioè imporre la volontà del Governo sul Parlamento, abolite il Senato perché non ha più senso, ma fate sì che il Governo esegua solo ed esclusivamente la volontà dell'unica Camera che rimarrebbe, dove però non vi sia il premio di maggioranza. Immaginavamo, se avessimo voluto fare un volo pindarico (non parlo a nome del Gruppo, ma ovviamente a nome personale e oltre tutto, ripeto, è una provocazione), un'unica Camera dove non vi fosse un premio di maggioranza e dove, quindi, il Governo semplicemente eseguisse la volontà del Parlamento eletto. Visto che ciò non avviene e che forse voi volete carta bianca, ricordo la risposta del principe De Curtis (ogni tanto torno a parlare di lui), nel film «I due colonnelli»: quando il colonnello tedesco gli dice che ha carta bianca, lui dà una risposta che è diventata famosa e che dunque non sarebbe necessario ribadire, ma voglio comunque ricordarla: «Io mi ci pulisco...» qualche altra cosa. Quindi, vi potete tenere quella carta bianca, perché noi non ve la diamo e, se casomai ve la diamo, sarà carta ruvida, carta vetrata!

Aristofane, duemilacinquecento anni fa, scrisse «Le nuvole». In quella commedia, contrappose il giusto all'ingiusto. Ne leggo un pezzetto, anche se la ricordiamo. Dice il giusto: «Sacre dell'arte

armonica eran le avite leggi; e chi buffoneggiasse, chi uscisse in quei gorgheggi che piaccion tanto a quelli d'oggidì, della scuola di Frini, fatti apposta per torturar la gola, buscava busse, quale corruttor delle Muse». Sottolineo l'espressione «buscava busse». Risponde invece l'ingiusto: «Soffoco già da un pezzo, per la smania di sbaragliar con opposti argomenti le ciance di costui: ché appunto dissero me discorso da meno i sapienti, perché primo io di dir tutto il contrario al diritto e alle leggi ebbi la gloria: né c'è somma che valga il saper scegliere cause spallate, e riportar vittoria!». Si parla di vittoria, portando avanti «cause spallate»: è quella vittoria che dà la forza, rende potenti e superbi, ed esalta l'ego di cui il *Premier* è strabocchevolmente pieno. È pieno di ego, ha un ego immenso; forse qui dentro non entrerebbe l'ego del *Premier*! *(Ilarità dal Gruppo M5S)*.

La forza, come disse Napoleone, «è fondata sull'opinione. Che cosa è il Governo? Nulla, se non controlla l'opinione». Qual è la vostra opinione, colleghi? Magari lo chiediamo nella seduta di domani, dove sarete tutti presenti. Qual è l'opinione degli italiani? Chi forgia l'opinione del popolo? Tanti anni fa esisteva l'Istituto Luce. Oggi chi c'è? I *media* servili? Forgiate così le menti del popolo? Che bel vedere!

Veniamo al metodo attraverso cui la maggioranza ci vorrebbe condurre oggi a modificare le disposizioni dei Titoli dal I al VI della Parte II della Costituzione. Il metodo è da tutti conosciuto bene, ma è importante ricordarlo. Attraverso un Parlamento delegittimato dal quel cortocircuito elettori-eletti prodotto da un sistema elettorale sanzionato dalla Suprema corte (il premio di maggioranza), mediante le epurazioni giunte con l'editto, quando era in Cina, che hanno ridefinito la composizione della 1a Commissione, e ancora, per mezzo di annunci sensazionalisti e imbonitori ben orchestrati dalla stampa di regime, oggi ci troviamo tutti obbligati, nostro malgrado, a vedere fatto scempio delle colonne portanti della nostra democrazia, oltretutto facendolo in gran fretta. Noi, infatti, corriamo. Ricordo quello che correva sempre, al quale ad un certo punto chiesero perché corresse, e lui rispose: «Non lo so».

Comunque, colleghi della maggioranza, ricordate al Presidente del Consiglio, quando gioirà dei risultati raggiunti (sempre che li raggiunga), che se si fanno in fretta le riforme costituzionali sono sempre i cittadini e tutto l'ordine democratico a perderci. Per esempio, quando nel 2001 si è fatta approvare in fretta e furia la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, quanti conflitti di attribuzione sono stati sollevati tra Stato e Regioni, con la conseguente congestione della Corte costituzionale e sopratutto con l'immobilismo e l'incertezza del diritto? Si doveva fare di corsa. Quella riforma - è vero - fu approvata con un *referendum,* però ha prodotto molti sconquassi, molti problemi. Però, andava fatta e quindi per quindici anni i cittadini hanno subito le imperfezioni di questo sistema.

Più recentemente lo abbiamo visto con le Città metropolitane. Poco importa se la dottrina sostiene l'inopportunità che queste coincidano automaticamente con i confini delle Province. Pazienza! L'importante è poter dire che si è fatto. Le Province sono state sciolte, o almeno qualcuno lo dice.

Perché invece, colleghi, non andiamo a votare e una volta ottenuto un nuovo Parlamento legittimato da un voto che non sia inficiato da una legge elettorale che è stata dichiarata incostituzionale, solo dopo, magari iniziamo a ragionare per provare tutti insieme a lavorare su una riforma seria? Sì, ma solo dopo che il Parlamento è stato legittimato da un voto. Non è che siccome avete preso il 40 per cento alle ultime elezioni pensiamo che non sia giusto andare a votare. Non ci interessa, perché quel 40 per cento che avete preso lo avete preso una volta ma non lo prenderete più. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quali sono le paure che spingono questa maggioranza a chiudersi intorno al loro «caro *leader*» (quello della Corea del Nord) e ad utilizzare questi metodi? Se questo è il vostro metodo non sarà mai il nostro.

Ma entriamo nel merito delle modifiche. Ci sarebbe così tanto da dire e servirebbe molto tempo. I miei colleghi membri della 1a Commissione (ma non solo loro) mi hanno spiegato le criticità del testo emerse nella discussione e illustrato gli emendamenti che abbiamo prodotto con dovizia di particolari. Abbiamo proposto delle modifiche che per noi avrebbero potuto migliorare l'assetto e per questo li ringrazio.

Però concentriamoci sull'insieme (lo abbiamo detto in tanti), sull'insieme della riforma, della legge

elettorale proposta dal Governo di Renzi e di Berlusconi (sì, tanto stanno insieme ed è una finta affermare il contrario); questo insieme cosa produrrà sulla rappresentanza democratica del nostro Paese? Avremo, come abbiamo già detto, un Governo più forte e un Parlamento più debole. Esattamente l'opposto di quello che sarebbe auspicabile.

Sull'altare di quell'idiozia conquistata a fatica che voi chiamate governabilità state mettendo in piedi un sistema che credete più solido, ma che invece produrrà maggiore conflittualità. L'Italia è un Paese democratico, nonostante il Ventennio, e se una parte politica occupa troppi spazi il popolo si ribella. Non ci pensate mai che il popolo potrebbe ribellarsi? No, però potrebbe succedere, chi lo sa. Se gli sottraete troppi spazi democratici, magari il popolo si innervosisce e ciò è pericoloso.

La strada tracciata dal Partito Democratico per mezzo dei suoi rappresentanti è chiara e non può che definirsi come una dittatura della maggioranza che occupa senza i giusti contrappesi tutti i gangli del nostro sistema democratico.

Entrando infatti nel merito delle scelte fatte, vediamo come all'elezione diretta preferite l'elezione di secondo grado: nelle realtà locali, nelle Unioni dei Comuni dove sono i sindaci a prendere le decisioni, così come nei nuovi enti di area vasta (ex Province o Città metropolitane). Adesso si prevedono elezioni di secondo grado anche per il Senato della Repubblica: qualcuno nomina qualcun altro. Ma perché avete paura che il popolo elegga democraticamente i propri rappresentanti? Perché a questo modello ne preferite un altro fatto di nominati e di nominati dei nominati? Tutte queste nomine avvengono in tanti organismi e spesso nominiamo persone come i presidenti delle Autorità portuali, di ENI, ENEL o Finmeccanica, persone che sono sempre nominate e che hanno molto potere. Per le Autorità portuali avevamo per esempio proposto di conferire l'incarico di presidente per concorso ma in Commissione ci siamo sentiti dire che c'è il predominio della politica. Il predominio?

Avete stabilito l'innalzamento del numero di firme necessarie per i disegni di legge di iniziativa popolare da 50.000 a 250.000, avete portato a 800.000 le firme necessarie per richiedere il *referendum* e avete toccato solo poco poco il *quorum*. Noi avevamo proposto la soppressione del *quorum*: un *quorum* pari a zero per il *referendum* abrogativo. Perché non si ha il coraggio di fare queste cose? Non sono cose complicate, sono piccole cose.

Abbiamo proposto soluzioni per ridurre il numero dei parlamentari e l'abbiamo detto orgogliosamente ed umilmente, perché l'orgoglio senza l'umiltà è superbia.

Ci sono soluzioni per ridurre i costi di funzionamento delle istituzioni. Anche in questo caso orgogliosamente ed umilmente vi diamo l'esempio, decurtando il nostro stipendio. Basterebbe copiare.

Mi chiedo, colleghi, al di fuori delle parti che rappresentiamo in quest'Aula, come sia possibile che voi, quando fu Berlusconi a proporre le medesime modifiche alla Carta costituzionale, abbiate attivato tutti i canali possibili, politici e della società civile, per scongiurare quella che ai tempi definivate la dittatura di uno su tutti gli altri.

Le modifiche che noi abbiamo proposto sono sostanzialmente quasi le stesse che avete proposto voi del PD nel 2006: perché le avete respinte, visto che sono le vostre?

Insomma, alla fine, bisognerebbe ritornare a far sì che i cittadini abbiano più forza.

Ho svolto un intervento molto pacato, senza urlare, perché forse lo capite meglio con la voce suadente. Forse vi piace così, essere suadenti. Però possiamo diventare anche molto, molto arrabbiati. Lo vedremo! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cotti. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge costituzionale che oggi esaminiamo non è frutto di un ponderato esame delle sopravvenute esigenze della nostra popolazione; non è una risposta alle necessità di miglioramento del nostro sistema legislativo; non è un provvedimento volto a razionalizzare o diminuire i costi della politica: è nient'altro che un tentativo affrettato di adeguare la nostra forma di Repubblica alle esigenze di un *Premier*-sindaco nazionale. Già, sindaco nazionale: non è un termine utilizzato a caso, sembra proprio che questa nuova conformazione istituzionale voglia avvicinarsi al modello gestionale di un Comune, concentrando

quanti più poteri sul Governo centrale, con la scusa di dare al Paese un'accelerata non verso una maggiore efficienza, ma verso uno svilimento della democrazia.

Il disegno che emerge è quello di un Parlamento più sottomesso al Governo, di enti locali (in particolare le Regioni) depauperati di potestà legislative e di funzioni trasferite ad un Governo centrale, con un Parlamento formato da un Senato finto, fatto di nominati che non disturbino i manovratori, senza peraltro ridurne i costi in modo significativo, ed una Camera superstite, ancora di composizione elefantiaca, senza tagli di stipendi o di costi; con l'istituto referendario e quello delle leggi di iniziativa popolare sviliti ed azzoppati da un aumento enorme del numero di firme necessarie per le proposte dei cittadini, sempre per non disturbare chi comanda.

Ma è sul rapporto tra Stato e Regioni che intendo concentrare la mia attenzione.

Questo disegno di legge di riforma costituzionale prevede la revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, ma l'impianto proposto nell'attuale riforma non è certo funzionale alla soluzione dei problemi provocati dalla riforma del 2001. Nel merito, la riforma prevede l'abolizione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, quella in cui lo Stato dettava i principi, con leggi quadro per ragioni di omogeneità, e le Regioni vi davano attuazione con le loro leggi.

È evidente che in questo modo le decisioni sui nostri territori, sulla nostra vita, si allontanerebbero sensibilmente dalla gente. La Dichiarazione sul regionalismo in Europa, approvata dall'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) il 4 dicembre 1996, sostiene all'articolo 3, comma 1, che «la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni è disciplinata dalla Costituzione o dalle leggi in conformità dei principi di decentralizzazione politica e di sussidiarietà. In virtù di questi princìpi le funzioni devono essere esercitate al livello più vicino ai cittadini». È evidente che in Italia stiamo andando in direzione opposta. Sebbene la Dichiarazione dell'ARE non sia un documento con valore di legge, è tuttavia una carta di princìpi assimilabile alle grandi dichiarazioni di principio spesso richiamate dalla comunità mondiale. Nel nuovo quadro vengono elencate le nuove competenze statali sottratte alla legislazione concorrente.

Se il problema che la riforma mira a risolvere è quello del «chi fa cosa» e quindi del contenzioso che si crea innanzi alla Corte costituzionale, bloccando o invalidando numerosissime leggi, non si capisce in che modo questa riforma lo risolverebbe. La nuova definizione di competenze non sembra essere risolutiva del problema in questione: quale opera sarà da considerarsi «dotazione infrastrutturale» (regionale) e quale «infrastruttura strategica» (statale)? E con la prevista «clausola di supremazia», per la quale «su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale», si garantisce un potere centrale potenzialmente quasi assoluto. Il Governo potrà utilizzare la clausola di supremazia per imporsi alle Regioni, facendo rientrare discrezionalmente qualsivoglia legge nel concetto di «unità giuridica o economica della Repubblica» ovvero di «tutela dell'interesse nazionale». Sul ricorso a questa clausola, è facile poi prevedere altro contenzioso paralizzante, senza risparmiare lavoro alla Corte costituzionale.

Veniamo al tema che mi sta più a cuore: quello delle autonomie speciali. Pur senza abolire l'articolo 116 della Carta costituzionale (si propone di abolire solo il comma 3), la nuova normativa prevede un sostanziale svuotamento dell'autonomia speciale. Difatti le modifiche previste all'articolo 117 disegnano uno scenario in cui viene trasferita al livello statale una lunga serie di competenze, che comportano la stessa sottrazione di competenze a tutte le Regioni, siano esse a Statuto speciale o a Statuto ordinario.

Non potendosi fare diversamente, si è previsto che la nuova normativa entri in vigore, per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, solo dopo un loro obbligatorio adeguamento delle relative carte autonomistiche, ma dell'autonomia rischia di rimanere soltanto il nome. Solo grazie al corale disaccordo proveniente dalle Regioni interessate, la Commissione competente ha provveduto, fortunatamente, a introdurre la previsione dell'intesa per l'adeguamento degli Statuti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ma questo non basta. La pretesa di tagliare una miriade di competenze storicamente attribuite a queste Regioni, per evidenti motivi storici e geografici, mina

alle radici il patto istituzionale del 1948, che sanciva al contempo l'indivisibilità della Repubblica e l'autonomia delle Regioni a Statuto speciale. Senza la seconda (l'autonomia) non avrebbe più diritto di esistere la prima (l'indivisibilità).

Anche qui mi permetto di richiamare nuovamente la Dichiarazione dell'ARE del 1996, che sempre all'articolo 3, comma 3 recita: «Le Regioni devono essere responsabili di tutte le funzioni aventi dimensione eminentemente regionale» e al comma 6 del medesimo articolo dice esplicitamente che «le decisioni o le misure statali riguardanti le competenze o gli interessi regionali non possono essere adottate senza l'accordo preventivo delle Regioni interessate». Ma questa riforma precede le intese con le Regioni, imponendole immediatamente a quelle a Statuto ordinario e creando un precedente unilaterale anche nei confronti delle intese con quelle a Statuto speciale, prevedendo un'intesa sull'adeguamento piuttosto che su nuovi rapporti da riscrivere insieme.

Nello Statuto speciale della mia Regione all'articolo 5 è previsto che «salva la competenza prevista nei due precedenti articoli» - l'elenco delle materie su cui la Regione può emanare norme legislative - «la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni di legge della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione sulle seguenti materie:» - segue un'elencazione tra cui - «*d)* nelle altre materie previste da leggi dello Stato». Da questo esempio si comprende quanto potrebbe essere impattante il peso della riforma, soprattutto per le Regioni a Statuto speciale.

Uno degli argomenti che sento, per sostenere la necessità di uniformare le Regioni a Statuto speciale a quelle ordinarie è che le Regioni autonome usano male i fondi di cui dispongono. Verissimo; indiscutibile; ma se questo è il problema le vittime siamo proprio noi cittadini di queste Regioni a Statuto speciale, non gli abitanti delle altre! Gli abitanti di tali Regioni, anch'esse non certo simbolo di virtù politico-amministrative, subiscono danni dal malgoverno della propria Regione o dello Stato, che non mi pare sia da ergere a simbolo di grande purezza al confronto col malgoverno regionale. Se qualcosa è male amministrato la soluzione non è quella di affidare l'amministrazione ad altri enti distanti dal territorio, ma quella di cambiare meccanismi di legge e magari anche classe politica. Il venir meno di risorse alle Regioni a Statuto speciale non aumenterebbe la disponibilità delle altre Regioni, perché le aumentate competenze che verrebbero contemporaneamente trasferite dalle Regioni a Statuto speciale allo Stato finirebbero per assorbire, forse in modo più che proporzionale, quelle stesse risorse che qualcuno immagina di ripartire tra le Regioni tutte.

Torniamo però alle Regioni a Statuto speciale ed in particolare a quella da cui provengo: la Sardegna. Sono numerosi in Sardegna i documenti politici e le prese di posizione che hanno caratterizzato il recente dibattito sulle ripartizioni di poteri tra Stato e Regione, o, se possiamo permetterci, tra Stato e Nazione, dato che, secondo i criteri più diffusi di definizione del concetto di Nazione, la nostra isola può tranquillamente affermare di rientrare in questa categoria. Appare chiaro a tutti, dai contenuti del dibattito in atto, che i sardi giudicano ampiamente insufficienti le attuali attribuzioni di poteri conferiti alla Sardegna dalle leggi vigenti, nonché dalla loro spesso discutibile applicazione; per questo ci troviamo nella paradossale situazione in cui, mentre ci accingiamo a chiedere più autonomia, arriva qualcuno che, senza tanti complimenti ma con una esemplare arroganza, propone di sfilarci da sotto il naso anche quella poca autonomia attuata grazie alla nostra Carta fondamentale.

Anche fra i giuristi si discute se una riforma delle autonomie speciali, che di fatto potrebbe ridurle a poco più di un fantoccio simbolico, potrebbe essere approvata contro il volere del soggetto Regione autonoma. Durante le audizioni svoltesi di recente presso la Commissione bicamerale per gli affari regionali sul tema delle autonomie regionali tanti esperti invitati (per lo più docenti di diritto costituzionale) hanno sottolineato la necessità della considerazione di tipo pattizio dell'insieme di norme che riguardano le specialità regionali. Qualcuno sostiene che dal 1948 siano venuti meno i motivi degli Statuti speciali, ma non mi pare che in Trentino-Alto Adige si sia cessato di parlare in tedesco ed in ladino. In quella Regione il riconoscimento dell'autonomia è persino precedente alla stessa Costituzione (con l'accordo De Gasperi-Gruber), mentre in Sicilia (con il Parlamento più antico d'Europa) lo Statuto preesisteva alla Costituzione. Come si fa ad adeguarli ad una riforma costituzionale, come se fossero un qualsiasi articolo della stessa? E la Sardegna? Sono venuti meno i

motivi della specialità? Io ho provato a guardare la cartina geografica. L'ho capovolta, girata e rigirata, ma la Sardegna, ve lo assicuro, continua a rimanere staccata dalla penisola italiana. Ho anche provato a scrutare dall'aereo per vedere se qualche lingua di terra avesse per caso prosciugato una porzione di Tirreno, riunendo in un territorio contiguo Sardegna ed Italia: niente, il mare è sempre là. È difficile trovare, in tutto il mondo, isole della dimensione e con la popolazione della Sardegna che siano gestite dallo Stato di appartenenza senza una qualche forma di autonomia per adattare la legge alla condizione di insularità.

Casi di autonomie esistenti in Europa si riscontrano in Finlandia, in Francia (con Corsica e Territori d'oltremare), in Portogallo (con Madeira), in Gran Bretagna (con Scozia, Galles e Nord Irlanda), in Spagna (con Catalogna, Paesi Baschi e Galizia). Trovatemi in Europa un'isola grande e popolosa come la nostra Sardegna o la Sicilia che non abbiano forme di autonomia speciale.

Del resto, se la costruzione di una strada in Toscana può essere utile anche ai liguri che dovessero recarsi nel Lazio o ai piemontesi che volessero andare in Campania - e dunque può avere un senso prendere le decisioni del caso a livello nazionale - che senso ha decidere a Roma quali strade vanno fatte in Sardegna o quali fonti energetiche dovremmo utilizzare in Sardegna, visto che questo non interferirebbe con analoghe decisioni nella Penisola?

Dalla nascita della civiltà, la Sardegna ha dovuto subire dominazioni di ogni tipo e solo per una casualità della storia si è ritrovata a far parte di uno stesso Stato con la Repubblica italiana. Nonostante il susseguirsi di innumerevoli dominazioni straniere, la nostra terra è sempre riuscita a mantenere forme di autodeterminazione locale, a cominciare dalla sua lingua, molto più antica di quella italiana, e dalla sua cultura, che affonda le radici nelle prime forme di architettura evoluta nell'Europa mediterranea, oltre 3.500 anni or sono.

Che ruolo ci aspetta? Ancora quello del passato, che ha visto la maggior parte dei boschi della nostra isola brutalmente eliminati per approvvigionare di legna la Penisola? O quello di fornitrice di uomini-carne da macello in attività militari come la carneficina della Prima guerra mondiale, di cui ricordiamo i tristi racconti di Emilio Lussu in «Un anno sull'altipiano»? O come preda di affaristi e cementificatori di coste oppure come luogo di sperimentazione di armi e tecnologie militari distruttive in enormi poligoni militari?

Io credo che una terra come la Sardegna, che oggi come da sempre può chiamarsi Nazione, e che per casualità storiche fa parte dello Stato italiano, meriti un rapporto con questo Stato con la dignità che gli diede la Costituzione del 1948.

La Sardegna è una Nazione con le sue forti peculiarità, e lo testimonia la nostra bandiera, molto più antica di quella italiana e riconosciuta in tutta Europa; una testimonianza della nostra esistenza e del nostro essere, che non può essere semplicemente «adeguato previa intesa» a identità lontane storicamente e geograficamente da noi.

«Em a bolli donai a sa chi arrapresentadat su governu, sa bandera nosta. Speru diaderus chi s'arreforma de bosaterus sperefundata siat e aici puru is crecus de unu merixeddu schinnitzosu». Traduco: voglio regalare a chi rappresenta il Governo la nostra bandiera e spero che la sua e la vostra riforma autoritaria fallisca miseramente, come le ambizioni di un *Premier* capriccioso. *(Il senatore Cotti, sventolando la bandiera sarda, si avvicina ai banchi del Governo e consegna la bandiera al ministro Boschi). (Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore, la può regalare ma non sventolare, quindi la dia agli assistenti parlamentari che la consegnano. Dopodiché, Gigi Riva non è presente in Aula.

Colleghi, dal momento che il termine della seduta è previsto per le ore 22, ovvero tra 10 minuti, onde consentire al senatore Divina di svolgere interamente il suo intervento utilizzando tutti i 20 minuti a sua disposizione, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 15 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 15 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 21,49)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429, recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione";

premesso che:

la riforma della Costituzione repubblicana - al netto dei contenuti - comporta un esercizio di sovranità che necessita di un Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di veicolare e rappresentare democraticamente la popolazione nazionale;

le Costituzioni sono opere dotate di senso unitario. Sono tali per il concetto stesso di costituzione, tanto che non si può trasformare una delle due parti, lasciando intatta l'altra. La prima parte della Costituzione, che contiene principi fondamentali di sostanza, non è indipendente dalla seconda, la quale contiene le norme organizzative che servono a farli valere o che, comunque, ne condizionano l'attuazione;

considerato che:

l'attuale «potere costituente», ovvero il Parlamento repubblicano, risulta essere stato eletto con legge costituzionalmente viziata. Tale circostanza, indebolendo significativamente la legittimità morale e politica del riformatore costituzionale, avrebbe potuto abilitare le Camere ad intervenire limitatamente su alcune significative questioni unanimemente sentite dal popolo italiano - quali la drastica riduzione del numero dei deputati e dei senatori e la effettiva soppressione delle province - senza però scardinare il sistema della forma di Stato e la forma di governo vigenti;

l'illegittimità di carattere costituzionale della attuale composizione del Parlamento

repubblicano è stata, del resto, solennemente sancita dalla Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 1 del 2014, riferita alla legge elettorale n. 270 del 2005. In particolare, la Corte nella predetta sentenza ha affermato che le «norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione»;

«Risulta, pertanto, palese che in tal modo (le norme elettorali) consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (articolo 67 della Costituzione), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile», fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138 della Costituzione): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali»;

la Consulta ha altresì stabilito che «il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (aricolo 48, secondo comma, della Costituzione)» ribadendo che «le norme censurate [...] dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente»;

«le disposizioni censurate - secondo la Corte - escludono ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti», e sono «tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione»;

considerato, dunque, che:

il Parlamento repubblicano non può, in alcun modo, considerarsi legittimato ed abilitato alla mutazione radicale della nostra Carta fondamentale, stante i gravissimi vizi di ordine democratico e costituzionale insiti nella legislazione elettorale che ha determinato la sua composizione, così come affermato da ultimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014. Le «delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione» non possono essere svolte da Camere elette con disposizioni solennemente giudicate al di fuori dei principi democratici e costituzionali;

valutato, in particolare, che:

il disegno di legge costituzionale in esame, di iniziativa governativa - fatto, questo, assai grave stante, da parte del Governo, la volontà di arrogarsi il diritto di promuovere ed imporre, anche nella tempistica, radicali riforme della Carta fondamentale - muta sostanzialmente la forma di stato e di governo repubblicana, incidendo fortemente sull'equilibrio tra i poteri, attraverso la riscrittura di ben un terzo dei suoi articoli. In particolare, si propone di modificare le disposizioni costituzionali dei titoli I, II, III, IV, V e VI della Parte Seconda della Costituzione, mediante un intervento del tutto disomogeneo, concernente la riforma del bicameralismo, del procedimento legislativo, del rapporto Stato-regioni, oltre alla soppressione - peraltro condivisibile - del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). È evidente, dunque, che, ove dovesse celebrarsi *referendum* confermativo,

verrebbe distorto il supremo principio della sovranità popolare e della libertà di voto, in quanto si imporrebbe agli elettori un voto unico, sull'intero ed ingentissimo testo modificativo, comprendente sia la forma di governo (titoli I, II, III e VI), che la forma di stato (titolo V);

la nuova composizione del Senato della Repubblica - di cui all'articolo 2 - è caratterizzata dall'introduzione dell'elezione indiretta, e mista, dei suoi componenti, svincolandoli radicalmente sia dalla rappresentanza della Nazione - al punto che essi vengono definiti rappresentanti delle istituzioni territoriali - sia dalla primaria fonte democratica da cui deriva la sovranità nel nostro sistema: l'elezione popolare a suffragio popolare e diretto;

la composizione «oligarchica» del nuovo Senato - in cui, in luogo dei cittadini italiani, saranno gli esponenti politici locali, ovvero i Consiglieri regionali, peraltro al culmine di una fase storica di minima efficienza e moralità del regionalismo ad eleggere (*rectius* nominare) i senatori nazionali - incide drammaticamente, affievolendole, sul complesso delle garanzie costituzionali vigenti, a partire dall'elezione del Presidente della Repubblica e quella dei giudici della Corte costituzionale;

attraverso un emendamento dei Relatori, approvato in Commissione Affari Costituzionali e posto in votazione ben prima dell'esame della composizione del Senato è stato parificato il complesso delle guarentigie costituzionali di cui all'articolo 68 della Costituzione, per i deputati e per i nuovi senatori. In altri termini, soggetti con legittimazione costituzionale ed elettorale abissalmente distinta e con funzioni ben diverse, risultano dotati - tutti ed in egual misura - dell'identico scudo immunitario che per i senatori si estende - inevitabilmente, data l'obiettiva difficoltà di operare le necessarie distinzioni - alle loro funzioni locali (da Consigliere regionale, ovvero da sindaco). Di fatto, al di là di possibili profili di lesione del principio di uguaglianza rispetto ad altri sindaci e consiglieri regionali, per taluni sindaci e taluni consiglieri regionali si determinerà un ampliamento significativo ed immotivato delle immunità. È palesemente assurdo ed irragionevole - l'irragionevolezza costituisce un vizio costituzionalmente rilevante - prevedere deputati e senatori con le medesime guarentigie e, segnatamente, alcuni Senatori-Consiglieri regionali «scudati» ed altri no, e Senatori-Sindaci «scudati» ed altri no in assenza della medesima fonte di legittimazione popolare;

in modo del tutto illogico, non già la competenza legislativa piena su materie di interesse regionale, compresi gli aspetti concernenti gli equilibri di bilancio, bensì la suprema funzione di revisione costituzionale, attraverso l'articolo 8 del provvedimento, viene ad essere affidata in modo paritario al nuovo Senato ed ai nuovi senatori, ovvero a soggetti non dotati di mandato popolare diretto. In tal modo risulta minato, e profondamente, il carattere della sovranità popolare di cui all'articolo 1 della Costituzione, il quale potrà essere «revisionato» anche da coloro che non sono stati eletti direttamente dal popolo, bensì da personale politico che trova esclusiva legittimazione dalle elezioni locali e regionali, e da sistemi elettorali assai diversi tra loro;

nel nuovo Senato potranno avere peso irragionevolmente sproporzionato, stante la riduzione del numero complessivo dei senatori, i cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica i quali, oltre ad essere del tutto incongrui rispetto ad un Senato cui si è voluto dare impronta territoriale, potranno contare su una durata in carica maggiore di quella dei loro colleghi di nomina regionale. Priva di equilibrio, a dispetto degli aggiustamenti recati dalle ultime modifiche apportate dalla Commissione, continuerà a restare la stessa rappresentanza senatoriale in riferimento alla popolazione residente, con effetti paradossali per le province autonome e per le regioni più popolose. Analogamente immotivata appare la decisione di introdurre 21 sindaci, vertici di organi esecutivi, nella riformata Assemblea facendoli però scegliere dai consiglieri regionali con un meccanismo che peraltro rischia di comprimere la corretta rappresentanza di tutte le forze. Quel che attualmente inibisce l'appartenenza alle Camere ed è fonte di incompatibilità, diviene così fonte di legittimazione. Ne risulta una seconda Camera che per funzioni e composizione non sembra avere paragoni in nessun altro modello bicamerale, essendo il bicameralismo la regola in quasi tutte le democrazie consolidate ed evolute;

con l'articolo 10 del provvedimento, è prevista la possibilità per il Governo di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno,

per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro sessanta giorni dalla richiesta governativa di iscrizione, o entro un termine inferiore, determinato in base al regolamento "tenuto conto della complessità della materia". Decorso il termine, il testo, proposto o accolto, dal Governo, viene votato, su richiesta del Governo stesso, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale (cosiddetto «voto bloccato»). La costituzionalizzazione di tale procedimento - sinora confinato alla fonte regolamentare - incrementerebbe il predominio assoluto dell'Esecutivo nell'agenda parlamentare, sancendo la fine del parlamentarismo contemporaneo. Dunque, mediante l'introduzione di un ulteriore strumento di surrettizia questione di fiducia, peraltro svincolato dallo stesso passaggio in Consiglio dei Ministri, vengono notevolmente affievolite le garanzie dell'intero sistema parlamentare con la conseguenza che chi uscirà vincitore dalla elezione della Camera dei deputati a seguito della revisione della legge elettorale riguardante quest'ultima, avrà possibilità di governare senza argini né limiti e, dunque, al di fuori di ogni logica costituzionale, volta a procedimentalizzare ed armonizzare i poteri statuali;

la parziale costituzionalizzazione di alcune parti della legge n. 400 del 1988 con riferimento ai decreti-legge, per quanto auspicata ed auspicabile, non risulta idonea a ricondurre a ragionevolezza l'enorme spazio d'azione che viene conferito al Governo a scapito del Parlamento ed alla maggioranza parlamentare a tutto discapito delle opposizioni, alterando irrimediabilmente il delicato equilibrio sul quale si fondava la costruzione dei padri costituenti. Anzi, è facile ipotizzare sin da ora che i nuovi poteri concessi al Governo - che già da anni, come attestano tutte le statistiche parlamentari, monopolizza il calendario delle Camere e la produzione legislativa - consentiranno all'Esecutivo di aggirare le pur flebili barriere che vengono poste, anche in termini di omogeneità dei testi, alla decretazione d'urgenza. Ben diversamente, sia in termini di metodo che in termini procedurali e contenutistici si sarebbero potuti superare con le dovute ponderazione ed attenzione agli equilibri costituzionali - prendendo ad esempio esperienze estere ben note in diritto comparato, che sono nel presente disegno di legge stravolte e prese solo per singoli spezzoni - alcuni problemi del bicameralismo paritario. Si è invece scelta la via di un disordinato e mascherato monocameralismo in cui la Camera secondaria - se e quando i sindaci e i consiglieri regionali che la compongono troveranno il tempo per riunirsi sottraendo tempo alle proprie funzioni originarie - può limitarsi ad esprimere pareri pressoché su tutti gli atti e i provvedimenti all'esame della Camera dei Deputati, duplicando in parte ed inutilmente la già esistente Conferenza Unificata;

la stessa formale eliminazione della competenza legislativa concorrente, attraverso l'introduzione di formule lessicali equivoche in diverse parti del novellato articolo 117, rischia di non risolvere il contenzioso costituzionale tra lo Stato e le Regioni ma anzi di creare problemi ulteriori in ordine a materie e funzioni in ambiti delicatissimi, quali l'ambiente e la salute, col rischio di pregiudicare o comunque indebolire le tutele previste dagli articoli 9 e 32 della Costituzione. Analogamente, la formale soppressione delle province rischia di essere vanificata dai reiterati tentativi di reintroduzione di non meglio delimitati "enti di area vasta". Questi profili di indeterminatezza si configurano tali da accrescere il contenzioso e comunque da incidere in modo imprevedibile su elementi fondamentali del rapporto tra Stato e sistema delle Autonomie;

considerato, infine, che emerge un profilo di incompatibilità del presente disegno di legge costituzionale con quelli che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno definito limiti espressi o impliciti alla revisione della Carta costituzionale. Autorevolissima dottrina si è pronunciata su questo punto: «Siffatti limiti sono dati da quelle norme-principio sulle quali si fonda e nelle quali si identifica l'intero sistema costituzionale, che in esse rinviene i valori politici che lo alimentano e lo stabilizzano nel tempo» (T. Martines, 1996). A tal proposito, la Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 1146 del 1988 ha affermato che: "La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (articolo 139 della Costituzione), quanto i principi che, pur non essendo espressamente

menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana",

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1429.

QP2

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, BENCINI, BIGNAMI, CASALETTO, DE PIN, MUSSINI, Maurizio ROMANI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale Atto Senato 1429, recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione";

premesso che:

1. l'elezione di secondo grado del Senato è una violazione dell'articolo 1 della Costituzione in quanto il popolo, titolare della sovranità, viene privato del diritto di esercitarla. Tale circostanza determina inoltre di fatto la dequalificazione di un ramo del Parlamento poiché la sua legittimazione non proverrebbe più dalla elezione diretta dei cittadini. La trasformazione del Senato da elettivo a non elettivo, poiché mantiene forme ancorché attenuate di potere legislativo e elezione di importanti organi costituzionali, priva l'elettore del potere di legittimazione diretto del Senato accompagnando, in luogo di contrastarlo, il progressivo distacco dei cittadini dalle istituzioni, mentre sarebbe più opportuno rafforzare gli istituti di democrazia diretta. Istituti che vengono invece mortificati come la presentazione delle leggi di iniziativa popolare che vede aumentate da 50 a 250 mila il numero di firme per il loro deposito in Parlamento, rinviando ai regolamenti parlamentari la disciplina degli ulteriori aspetti connessi al loro esame e alla loro approvazione;

2. l'iniziativa di revisione della Costituzione, in una repubblica parlamentare, compete esclusivamente alle Camere, non attenendo all'indirizzo politico di maggioranza, mentre il disegno di legge costituzionale Atto Senato n. 1429 è del Governo. Di qui il rischio di possibili storture procedimentali conseguenti all'iniziativa governativa, come il ricorso alla procedura d'urgenza e come anche la posizione della questione di fiducia sulla sua approvazione. In questo senso risulta oltremodo preoccupante la frase pronunciata, con riferimento al procedimento di revisione costituzionale, dal Presidente del consiglio dei ministri: «…adesso l'importante è blindare la mia maggioranza»;

3. l'effetto della prospettata riforma del bicameralismo, unito alla modifica della legge elettorale con Camera dei deputati a vocazione ipermaggioritaria e al rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento è suscettibile di determinare, non solo effetti distorsivi dell'equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato, ma anche un intollerabile restringimento della rappresentanza politica attraverso un sistema di soglie di sbarramento che penalizza eccessivamente i partiti minori e che come conseguenza determina una larghissima esclusione sociale e politica che renderà altamente improbabile una composizione pacifica dei conflitti sociali che, soprattutto negli ultimi anni, si stanno drammaticamente inasprendo. Inoltre nel testo al nostro esame è insito il rischio di una semplificazione forzata del quadro politico, in contrasto con il principio di sovranità popolare, che è alla base dell'ordinamento costituzionale e che postula la massima valorizzazione del pluralismo politico, istituzionale e sociale;

4. l'assegnazione di una corsia preferenziale ai disegni di legge indicati dal Governo come prioritari si inserisce in un quadro complessivo chiaramente orientato a privilegiare la governabilità a scapito della rappresentanza. Tra l'altro, si precisano, in Costituzione, tempi e procedure dettagliati per l'esame dei provvedimenti governativi, che invece avrebbero potuto essere disciplinati dai regolamenti parlamentari, come si è stabilito per le proposte di legge d'iniziativa popolare. Sarebbe quanto meno opportuno limitare l'elenco delle materie sottratte alla procedura prioritaria, per introdurre elementi di

garanzia a favore di tutte le formazioni politiche, di maggioranza e minoranza, nei confronti di eventuali torsioni autoritarie che potrebbero non essere del tutto scongiurate, considerando la storia della democrazia italiana;

5. il Governo, con il disegno di legge costituzionale Atto Senato n. 1429, si propone di modificare le disposizioni contenute nei titoli I, II, III, V, VI della Parte II della Costituzione e nelle Disposizioni finali. Si tratta di una legge costituzionale dal contenuto disomogeneo che, qualora si pervenisse al *referendum* confermativo, si porrebbe in violazione della sovranità popolare e della libertà di voto, poiché obbligherebbe in modo coercitivo gli elettori ad esprimere un solo voto sull'intero testo ancorché le modifiche della Costituzione siano varie e disparate. E ciò in contrasto con l'ispirazione della norma, poi approvata in Commissione, in cui si sancisce che «Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto», significando così la volontà che ciascun progetto di legge sia omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. Anche se è da ritenersi senz'altro vero che le modifiche degli articoli contenuti nei titoli I, II, III, e VI hanno una loro comune ispirazione in quanto tendono, nei fatti, alla modifica dell'attuale forma di governo, ed in ciò rinvengono una loro omogeneità, non altrettanto si può sostenere invece per quanto riguarda le modifiche del titolo V, configurando un testo complessivo che in realtà contiene due diversi contenuti sostanziali, uno relativo alla modifica della forma di governo, il secondo relativo al rapporto Stato-Regioni, sui quali l'elettore, eventualmente chiamato ad esprimersi con *referendum* confermativo a norma dell'articolo 138 della Costituzione, si troverebbe a dover esprimere un parere complessivo su due aspetti profondamente diversi ed altrettanto rilevanti dal punto di vista delle regole democratiche;

6. in dottrina esiste l'unanimità su un concetto fondamentale secondo cui il potere deve essere ripartito tra più soggetti ed organi in un modo tale che nessuno di essi sia in condizione di sopraffare gli altri. La pluralità degli organi costituzionali comporta che questi siano reciprocamente indipendenti e si trovino in una condizione di equilibrio che sia tale da garantire in modo effettivo il ruolo che a ciascuno di essi è attribuito. La democrazia non si esaurisce in una mera struttura di governo, ma riguarda più in generale la correlazione tra società e Stato. Uno dei corollari della democrazia è, poi, rappresentato dalla necessità, per contrastare un'eccessiva concentrazione di potere, di perfezionare gli strumenti del concorso del popolo alle decisioni politiche, ampliando i rimedi giurisdizionali per la salvaguardia dei diritti fondamentali e attuando un assetto pluralistico che favorisca un largo decentramento di funzioni. I Costituenti hanno saputo costruire un sistema fondato su pesi e contrappesi in grado di funzionare perfettamente, capace di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi;

7. il testo al nostro esame nel combinato disposto col testo della riforma elettorale pervenuto dalla Camera, che lo ha già approvato e denominato "Italicum", determina come risultato finale, in conseguenza sia della diversa composizione delle due Camere, sia dalla notevole diversità di attribuzioni, sia dell'enorme premio di maggioranza previsto per la Camera, unica legittimata a votare la fiducia al Governo, sia infine dalla diversa fonte di legittimazione, un "monocameralismo" dominato da una coalizione di partiti non legittimata dalla maggioranza degli elettori, privo di contro-poteri e con un aumento esponenziale di "nuovi poteri" determinati dal combinato disposto enunciato. Infatti se la Camera elegge con i suoi 630 deputati, praticamente da sola, in un Parlamento in seduta comune composto da circa 730 (630 deputati più i 100 senatori) sia il Presidente della Repubblica, sia un terzo dei componenti del CSM; elegge tre dei cinque giudici costituzionali; è titolare esclusivo della funzione legislativa e del rapporto di fiducia col Governo, per contro il Senato partecipa paritariamente all'approvazione delle leggi costituzionali ed elegge due dei tre giudici costituzionali, ma le sue attribuzioni, per quanto riguarda la funzione legislativa, sono puramente consultive e facilmente superabili dal contrario voto, ancorché a maggioranza assoluta, della Camera dei deputati;

8. la trasformazione del Senato attraverso un'elezione di secondo grado, inoltre, non costituisce affatto, come viene enfaticamente sostenuto dal Presidente del Consiglio un risparmio ma si risolve

anzi in uno spreco di risorse finanziarie. Far svolgere le funzioni di senatore a chi contemporaneamente ricopre la carica di consigliere regionale e di sindaco implica, del tutto ovviamente, che il loro impegno sarebbe necessariamente parziale. Il Senato si trasformerà inevitabilmente in un "dopolavoro a vocazione turistica" dato il forte cumulo di cariche pubbliche visti i compiti già attribuiti ai suoi componenti con la conseguenza che la dialettica politica tra maggioranza e opposizione venga sostituita da una dialettica territoriale che rischia di minare le già fragili fondamenta dell'unità nazionale. Ben più razionale, per il contenimento dei costi, sarebbe ridurre il numero sia dei deputati che dei senatori, ma mantenendo anche per questi ultimi l'elettività;

9. le funzioni che l'articolo 70 della Costituzione, così come modificato nel testo al nostro esame, attribuisce al Senato sono, tranne la partecipazione al procedimento di revisione costituzionale, davvero modeste. Il nuovo Senato, delineato dalle norme in discussione, non ha alcun peso, e ciò non tanto per la fonte di legittimazione quanto per il fatto che il suo apporto alla formazione delle leggi è fortemente condizionato dal volere della Camera dei deputati. Mentre si profila un rischio serio proprio per la finanza pubblica dalla possibile coalizione tra interessi regionali per intervenire direttamente sulla spesa pubblica. La possibilità offerta al nuovo Senato di intervenire sulle leggi di bilancio, con la convergenza di interessi locali ad aumentare la spesa dello Stato a favore delle realtà territoriali, costringe la Camera ad approvare poi la legge di bilancio con una maggioranza rafforzata;

10. al Senato non viene più riconosciuto il compito di rappresentare la Nazione, in ragione della funzione, ad esso attribuita, di esprimere le istanze territoriali, in una prospettiva di sintesi e di equilibrio. Ciò determina oltre che un grave *vulnus* allo spirito unitario sancito dalla Costituzione anche il pericolo di una frammentazione di interessi particolaristici che, aggiunti ad una rafforzata erosione della rappresentanza, per effetto sia della riforma elettorale *in itinere* per la Camera sia del sistema di elezione di secondo grado del Senato delineato nel testo in esame;

11. il sistema di garanzie previsto dall'articolo 68 della Costituzione rimane immutato sia per i deputati che per i senatori, determinando una irragionevole disparità di trattamento, dal momento che i membri del nuovo Senato saranno contestualmente anche consiglieri regionali o sindaci e potranno godere di una tutela differenziata rispetto a soggetti che, nei territori di provenienza, esercitano le stesse funzioni rappresentative o di governo. Più opportuno sarebbe stato sopprimere l'antistorica e mal digerita dall'elettore, autorizzazione all'arresto, alle perquisizioni e alle intercettazioni, mantenendo la sola immunità rispetto alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio del mandato parlamentare;

12. le presunte lungaggini del procedimento legislativo, dovute alla cosiddetta "navetta" indotta dal bicameralismo perfetto sono smentite dalle statistiche riportate dal sito del Senato che riporta come la quasi totalità della produzione legislativa fa capo al Governo, con decreti delegati o decreti-legge. Al voto finale per la conversione di un decreto-legge si arriva mediamente in ciascuna Camera in 14 giorni. Con riferimento alla XVI legislatura 3 disegni di legge hanno avuto più di 4 letture, 12 sono divenuti legge in 4 letture, 75 dopo 3 letture e 301 dopo sole 2 letture.

Considerando inoltre che:

- la "sgrammaticatura istituzionale" del testo presentato dal Governo lo ha reso difficilmente emendabile senza una seria e ponderata considerazione degli effetti delle varie modifiche proposte che, oltretutto, cambiavano in continuazione durante l'*iter* procedurale. Cambiamenti sostanziali che rappresentano soprattutto un segno di debolezza culturale e di grande approssimazione istituzionale;

- si assiste a una regressione culturale profonda, con la cancellazione del Senato, la composizione della Camera con un sistema ipermaggioritario, e la distruzione del sistema di garanzie col risultato di un'alterazione in senso autoritario della logica della Repubblica parlamentare codificato nella nostra Costituzione repubblicana,

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1429.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

Allegato B

Testo integrale della Relazione orale di minoranza della senatrice Loredana De Petris sui disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Il progetto di riforma costituzionale che è pervenuto alla discussione di questa Assemblea non trova il consenso dei senatori di Sinistra ecologia e libertà, del Gruppo Misto e di un cospicuo numero trasversale di altri senatori. Esso rappresenta una riforma negativa sia del Senato della Repubblica che del Titolo V della Costituzione oltre a rappresentare una pericolosa forma di regressione e involuzione degli spazi di democrazia nel nostro Paese, con il combinato disposto tra il testo al nostro esame e quello della riforma elettorale già approvata dalla Camera e che il Senato si accinge ad affrontare.

Altro aspetto preoccupante risulta essere la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge di revisione costituzionale e l'imposizione, sempre da parte del Governo, di assumerlo come testo base per la discussione in Commissione affari costituzionali del Senato.

In dottrina esiste l'unanimità su un concetto fondamentale secondo cui il potere deve essere ripartito tra più soggetti ed organi in un modo tale che nessuno di essi sia in condizione di sopraffare gli altri. La pluralità degli organi costituzionali comporta che questi siano reciprocamente indipendenti e si trovino in una condizione di equilibrio che sia tale da garantire in modo effettivo il ruolo che a ciascuno di essi è attribuito. La democrazia non si esaurisce in una mera struttura di governo, ma riguarda più in generale la correlazione tra società e Stato. Uno dei corollari della democrazia è, poi, rappresentato dalla necessità, per contrastare un'eccessiva concentrazione di potere, di perfezionare gli strumenti del concorso del popolo alle decisioni politiche, ampliando i rimedi giurisdizionali per la salvaguardia dei diritti fondamentali e attuando un assetto pluralistico che favorisca un effettivo bilanciamento dei poteri. I Costituenti hanno saputo costruire un sistema fondato su pesi e contrappesi in grado di funzionare perfettamente, capace di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi.

L'ossessione per le riforme costituzionali che ha contraddistinto gli ultimi vent'anni ha costituito nei fatti un alibi della maggioranza della classe politica per assolvere se stessa, la propria incapacità di governo, il proprio fallimento. In questo quadro la Costituzione e la sua rigidità viene così indicata come una delle cause della crisi e del declino del Paese, mentre è proprio la mancata attuazione della Costituzione che a nostro avviso è una delle cause dell'attuale crisi, e così, l'irrilevanza, nel dibattito ufficiale, della riflessione sulla qualità della nostra democrazia.

Nel corso del dibattito sviluppatosi negli ultimi vent'anni, il tema delle riforme costituzionali è stato spesso condizionato dalla incapacità della classe politica di comprendere le cause profonde della crescente sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. I partiti non hanno saputo cogliere i motivi della crescente disaffezione nei confronti della politica, né sono stati in grado di introdurre, nella propria organizzazione interna, le misure necessarie per prevenire fenomeni di corruzione, che molto hanno influito nell'accrescerne il discredito. Ciò ha determinato una grave crisi della rappresentanza, le cui cause sono state spesso individuate in una presunta inadeguatezza dell'architettura costituzionale.

Il dibattito sulle riforme ha, quindi, continuamente oscillato sull'onda delle opzioni e delle mode politiche contingenti, variando nei suoi obiettivi principali., spesso in modo affrettato e superficiale, determinando effetti negativi che hanno richiesto ulteriori interventi di riforma. Ad esempio, piuttosto che attuare pienamente il principio autonomistico, già presente *in nuce* tra i principi fondamentali, la riforma del Titolo V ha prodotto un ampio contenzioso tra i livelli di governo, per ovviare al quale la soluzione ora proposta è orientata verso un sostanziale neocentralismo.

Ed ancora il tema della crisi di rappresentanza e del rapporto di fiducia tra i cittadini e la classe politica, non indagato sotto il profilo dell'ampliamento degli spazi e degli strumenti della partecipazione diretta, è invece ora declinato solo ed unicamente sul mero piano dei costi della "casta"

e le soluzioni proposte non vanno solo nella giusta non più rinviabile riduzione delle indennità, ma tendono soprattutto ad eliminare l'elezione diretta degli organismi in favore di quelle di secondo livello, invece di rafforzare gli istituti della democrazia diretta e partecipata.

Il tema cruciale della semplificazione ed efficienza del sistema democratico non indica nell'attuale dibattito la priorità di intervenire, limitandola, sull'eccessiva e caotica produzione di leggi e per avviare un serio processo di sburocratizzazione, ma solo quello della revisione profonda della seconda parte della Costituzione, con lo scopo in realtà di modificare la prima. In questo quadro confuso e frammentato si colloca ora lo storico dibattito sul superamento del bicameralismo perfetto, con proposte come quelle dell'attuale Governo che riducono il Senato ad una sorta di fotocopia della Conferenza Stato-Regioni e lo privano della necessaria investitura popolare. Il superamento del bicameralismo perfetto assume al contrario una sua razionalità e una sua effettiva utilità solo se persegue una netta separazione e distinzione delle funzioni e riduce complessivamente il numero dei parlamentari, come proposto da Sinistra Ecologia e Libertà: alla Camera dei Deputati, portata a 450 membri, il rapporto fiduciario con il Governo e la legislazione ordinaria, e al Senato, di 150 membri, una funzione forte di garanzia e controllo, che può avere solo e unicamente se eletto direttamente, con un sistema elettorale proporzionale per garantire la rappresentanza più ampia e plurale.

La riforma del Senato così come approvata dalla maggioranza della Commissione affari costituzionali è grave e pericolosa, soprattutto se associata alla legge elettorale, il cosiddetto Italicum, già approvata alla Camera dei Deputati. L'elezione dei senatori diviene una vera e propria "nomina di senatori" attuata dal partito di maggioranza che mantiene la possibilità, Regione per Regione, anche di nomina di minoranze compiacenti e funzionali al proprio disegno politico.

La nomina, per di più di secondo grado, del Senato rappresenta una violazione dell'articolo 1 della Costituzione in quanto il popolo, titolare della sovranità, viene privato del diritto di esercitarla. Tale circostanza determina inoltre di fatto la dequalificazione di un ramo del Parlamento poiché la sua legittimazione non proverrebbe più dalla elezione diretta dei cittadini. La trasformazione del Senato da elettivo a non elettivo, poiché esso mantiene forme ancorché attenuate, di potere legislativo e partecipa all'elezione di importanti organi costituzionali di garanzia, priva l'elettore del potere di legittimazione diretto del Senato accompagnando, in luogo di contrastarlo, il progressivo distacco dei cittadini dalle istituzioni, mentre sarebbe più opportuno rafforzare gli istituti di democrazia diretta. Istituti che vengono invece mortificati come la presentazione delle leggi di iniziativa popolare che vede aumentate da 50.000 a 250.000 il numero di firme per il loro deposito in Parlamento, rinviando ai Regolamenti parlamentari la disciplina degli ulteriori aspetti connessi al loro esame e alla loro approvazione.

La riforma del Senato, come proposta, possiamo dire che consiste nella trasformazione del bicameralismo normato dalla nostra Costituzione in un sostanziale monocameralismo. Ma la condizione necessaria e ineludibile affinché il monocameralismo non si trasformi in un fattore di emarginazione del Parlamento, è che, l'unico organo monocamerale venga eletto con un sistema elettorale perfettamente proporzionale, in grado cioè, come afferma Luigi Ferrajoli nella sua audizione in Commissione: «di garantire perfettamente l'uguaglianza del voto, di riflettere pienamente il pluralismo politico e, soprattutto, di assicurare la presenza e il ruolo di controllo delle forze di opposizione e di minoranza. Solo in questo modo, grazie alla massima rappresentatività dell'unica Camera, alla sua composizione pluralista e alla forza delle minoranze e delle opposizioni, il Parlamento può esercitare il ruolo di indirizzo politico e di controllo sull'attività del governo che si convengono a una democrazia parlamentare quale è la nostra».

Diversamente adottando un sistema fortemente maggioritario "il Parlamento monocamerale si riduce a un organo di mera ratifica delle decisioni governative e risulta alterato l'intero equilibrio dei poteri e la natura stessa del rapporto tra Governo e Parlamento. E' quanto avverrebbe con il sistema *ipermaggioritario* disegnato dal progetto governativo di legge elettorale cosiddetto Italicum, che è sostanzialmente una riedizione del vecchio Porcellum con i suoi medesimi vizi, severamente censurati dalla sentenza della Corte costituzionale, e con i medesimi effetti distorsivi della rappresentanza: precisamente, con due lievi miglioramenti - la previsione di una soglia minima di voti, il 37 per cento,

come condizione per l'assegnazione alla lista che raggiunge la maggioranza relativa del cospicuo premio di maggioranza del 53 per cento dei seggi, e la previsione di liste brevi - ma anche con un grave peggioramento essendo stato raddoppiate, rispetto alla legge precedente, le soglie di sbarramento: dal 2 al 4,5 per cento per le liste che si coalizzano e addirittura dal 4 all'8 per cento per le liste che non si coalizzano. Un peggioramento incongruo dato che, come dice la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale riportando una tesi della Cassazione, le soglie più basse richieste alle liste che si coalizzano rispetto a quelle che non si coalizzano danneggerebbero la sempre decantata governabilità, dato che "incentiverebbero il raggiungimento di accordi tra liste al solo fine di accedere al premio (o di accedere al Parlamento), senza scongiurare il rischio che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi, o uno o più partiti che ne facevano parte escano dalla stessa".

Fatta questa premessa, tornando alla riforma del Senato, proprio la mancanza del rapporto di fiducia con il Governo ci dovrebbe indurre a trasformare il Senato stesso in una Camera autorevole di controllo e di garanzia, che assicurerebbe maggioranze più ampie e soprattutto più indipendenti per tutte le funzioni garantiste affidate alla competenza congiunta di Camera e Senato: non solo l'elezione del Presidente della Repubblica e degli organi di garanzia come la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura e l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione. Avremmo un Senato come Camera alta, con funzioni di alta legislazione, ovviamente eletta con una legge elettorale proporzionale senza soglie di sbarramento. Al Senato competerebbe tutto ciò che per ragioni di garanzia non può essere affidato alla sola Camera dei deputati, eletta invece con il sistema maggioritario.

Questa sarebbe stata un riforma seria ed equilibrata. E invece, nell'attuale testo la Camera elegge con i suoi 630 deputati, praticamente da sola, in un Parlamento in seduta comune composto da circa 730 membri (630 deputati più i 100 senatori) sia il Presidente della Repubblica, sia un terzo dei componenti del CSM; tre dei cinque giudici costituzionali, e nel combinato disposto con la legge elettorale Italicum il partito che otterrà il premio di maggioranza, anche solo col 25% di voti, avrà la possibilità di eleggere da solo il Presidente della Repubblica. La Camera è inoltre titolare esclusiva della funzione legislativa e del rapporto di fiducia col Governo. Mentre, per contro, il Senato partecipa paritariamente all'approvazione delle leggi costituzionali ed elegge due dei tre giudici costituzionali, le sue attribuzioni, per quanto riguarda la funzione legislativa, sono puramente consultive e facilmente superabili dal voto contrario, ancorché a maggioranza assoluta, della Camera dei deputati.

Si è invocata la velocizzazione della produzione legislativa come uno degli scopi principali di questa riforma ma il problema principale è, al contrario, il disordine legislativo e l'iperproduzione legislativa. Come afferma sempre il professor Ferrajoli nella sua audizione: «Si sarebbe potuta prospettare qui un'occasione preziosa per una rifondazione della legalità. Uno degli aspetti più trascurati della crisi della nostra democrazia e dello stato di diritto è il dissesto della legalità provocata dall'inflazione legislativa e, soprattutto, dal vistoso dissesto del linguaggio legale. In primo luogo dalla sovra-produzione delle leggi speciali, statali e regionali, che si contano ormai in decine di migliaia, perfino in materia penale. Al punto che la nostra Corte costituzionale ha dovuto archiviare come irrealistico, con la sentenza n. 364 del 1988, il classico principio della non scusabilità dell'*ignorantia legis*. In secondo luogo il dissesto proviene dalla disfunzione del linguaggio delle leggi, che ha raggiunto forme di vera inconsistenza per la crescente vaghezza, oscurità, tortuosità e talora contraddittorietà dei testi legislativi, nonché per i loro intricati labirinti normativi generati dagli innumerevoli rinvii nei quali si smarrisce qualunque interprete. Con conseguente crollo della certezza e della capacità regolativa del diritto, della soggezione dei giudici alle leggi, della garanzia delle libertà dei cittadini contro i soprusi amministrativi e giudiziari».

Altra criticità invocata dal Presidente del Consiglio alla base della necessità di una riforma costituzionale relativa al Titolo V è data dall'eccessivo contenzioso tra Governo centrale e Regioni.

Il Governo ha eliminato per intero la parte delle materie oggetto di legislazione concorrente, lo ha fatto, ed è stato parte della discussione, invocando il contenzioso molto ampio che c'è stato. Di tale

contenzioso - a proposito del ricorso alla Corte - c'è stato un abuso, perché molto spesso è stato creato dal Governo; spesso, inoltre, pur non essendo un ricorso preventivo, ha fatto sì che la Corte fosse sovraccaricata di queste decisioni; di frequente, sono state addirittura impugnate davanti alla Corte leggi regionali per motivi politici, quindi entrando nel merito delle scelte compiute da alcune Regioni. Dico questo perché l'ipotesi del ricorso alla Corte da parte del Senato in via pregiudiziale in parte riguarda le questioni inerenti alla clausola di supremazia, ed è un aspetto molto delicato; tuttavia, anche nel disegno di legge costituzionale a mia firma tale possibilità è prevista pure per altre materie, ovviamente sempre con una deliberazione adottata con una maggioranza certamente non piccola; quindi l'uso e l'abuso da parte delle varie opposizioni sarebbe comunque ben disciplinato ed evitato.

Il modo in cui si combinano rappresentanza, pluralismo e governabilità definisce la coerenza interna del sistema democratico. Con l'attuale riforma si punta invece all'abbandono del pluralismo costituzionale come elemento costitutivo della forma di Stato e di governo della Repubblica. Se una Camera fosse effettivamente rappresentativa e garantisse l'equilibrio, allora anche una riduzione del Senato a una funzione simbolica o addirittura una sua cancellazione potrebbero non avere effetti dirompenti sul sistema. Tuttavia lo scenario al quale ci troviamo di fronte è all'opposto: una Camera ipermaggioritaria, una democrazia rappresentativa ad investitura con logica ipermaggioritaria, seguita dal dominio del Governo sul Parlamento.

L'intollerabile restringimento della rappresentanza politica, inoltre, attraverso un sistema di soglie di sbarramento che penalizza eccessivamente i partiti minori e che come conseguenza determina una larghissima esclusione sociale e politica renderà altamente improbabile una composizione pacifica dei conflitti sociali che, soprattutto negli ultimi anni, si stanno drammaticamente inasprendo. Inoltre nel testo al nostro esame è insito il rischio di una semplificazione forzata del quadro politico, in contrasto con il principio di sovranità popolare, che è alla base dell'ordinamento costituzionale e che postula la massima valorizzazione del pluralismo politico, istituzionale e sociale.

Il tema delle riforme costituzionali è stato, dall'ingresso del maggioritario ad oggi, impostato sulla base di presupposti erronei, di fretta e di approssimazione, per cui non è stato mai agevole trovare soluzioni adeguate alle pur legittime esigenze di riforma, che si sono manifestate con l'evoluzione della società.

Da un punto di vista mediatico la proposta di trasformazione del Senato, sembra porre al centro del sistema istituzionale il sistema delle autonomie locali, in realtà invece si realizza un'operazione neocentralista, soprattutto attraverso la soppressione della competenza legislativa concorrente e l'avocazione alla competenza esclusiva dello Stato di numerose materie.

Altro effetto mediatico della riforma del Senato, su cui insiste pervicacemente in ogni occasione il Presidente del Consiglio, è rappresentato dal concentrarsi sull'obiettivo di una consistente riduzione dei costi della politica. Si tratta di un'illusione e di pura propaganda: l'indennità dei nuovi senatori ci sarà ancora. E' solo a carico dei bilanci delle Regioni. Una semplice partita di giro.

Risparmi ancora più consistenti, infatti, sarebbero raggiunti con l'approvazione della proposta di riforma costituzionale n. 1426, presentata a nome di Sinistra Ecologia e Libertà, che riduce significativamente il numero dei deputati e dei senatori, ridefinendo in altro modo le competenze delle due Camere e garantendo al Senato un ruolo di garanzia e di controllo.

Il fallimento della riforma del 2001 sul Titolo V della Costituzione, che ora viene nuovamente stravolto, così come la più recente riforma dell'articolo 81 della Costituzione, che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio, ci dovrebbe indurre a riflettere e quindi a meglio ponderare ciò che stiamo approvando, nelle sue implicazioni e conseguenze complessive su tutto il quadro istituzionale e di azione politica.

L'emergenza economica e sociale ci sta spingendo ad accettare, senza una discussione pubblica approfondita, scelte rilevanti che potrebbero rivelarsi sbagliate e dannose.

Il vincolo del pareggio di bilancio contraddicendo uno degli elementi cardini dell'economia keynesiana, ovvero il raggiungimento dell'equilibrio in un intero ciclo economico, che ci consentirebbe di uscire dalla crisi, al contrario, ha consentito la costruzione della cosiddetta "Europa tedesca" voluta dal nuovo patto fiscale, promosso dalla cancelliera Merkel, sulla base di una errata analisi della crisi

europea, tutta concentrata sull'ipotesi che essa sia dovuta alla "prodigalità" dei Paesi periferici (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna). Abbiamo invece visto che tale ipotesi è contraddetta dai fatti, come si ostinano a sottolineare molti autorevoli economisti che affermano che mantenere il bilancio in pareggio ogni anno aggrava la recessione e danneggia la crescita economica.

Per altro verso, il progetto di riforma del Governo si inserisce nel dibattito sull'esigenza di superare il bicameralismo perfetto, al fine di migliorare la produzione legislativa in termini di velocità ed efficienza.

Le presunte lungaggini del procedimento legislativo, dovute alla cosiddetta "navetta" indotta dal bicameralismo perfetto sono smentite dalle statistiche riportate dal sito del Senato che evidenzia come la quasi totalità della produzione legislativa fa capo al Governo, con decreti delegati o decreti-legge.

Al voto finale per la conversione di un decreto-legge si arriva mediamente in ciascuna Camera in 14 giorni. Con riferimento alla XVI legislatura 3 disegni di legge hanno avuto più di 4 letture, 12 sono divenuti legge in 4 letture, 75 dopo 3 letture e 301 dopo sole 2 letture.

L'ordinamento, al contrario, è sopraffatto da una specie di "ipertrofia normativa", anche in settori particolarmente sensibili, tali da creare confusione e incertezze applicative.

Sarebbe stato più opportuno prevedere un'asimmetria tra le due Camere, svincolando il Senato dal rapporto di fiducia e attribuendo ad esso una penetrante funzione di controllo e di garanzia, in questa ottica sarebbe opportuno approvare prima una nuova legge elettorale e poi rivedere le funzioni e la composizione del Senato. Infatti il divieto di mandato imperativo rischia di essere gravemente compromesso da un'elezione di secondo grado, aggravato dalla presenza dei sindaci all'interno del nuovo Senato, dal momento che verrebbero attribuite competenze di rilievo, comprese quelle di revisione costituzionale, a soggetti che sono titolari esclusivamente di funzioni amministrative, con la conseguenza che la dialettica politica tra maggioranza e opposizione sia sostituita da una dialettica territoriale che rischia di minare le già fragili fondamenta dell'unità nazionale.

Inoltre al Senato non viene più riconosciuto il compito di rappresentare la Nazione, in ragione della funzione, ad esso attribuita, di esprimere le istanze territoriali, in una prospettiva di sintesi e di equilibrio. Ciò determina oltre che un grave *vulnus* allo spirito unitario sancito dalla Costituzione anche il pericolo di una frammentazione di interessi particolaristici che, aggiunti ad una rafforzata erosione della rappresentanza, per effetto sia della riforma elettorale *in itinere* per la Camera sia del sistema di elezione di secondo grado del Senato delineato nel testo in esame.

Tale circostanza che crea non poche perplessità è evidenziata dalla funzione di raccordo che il Senato, secondo il nuovo articolo 55 della Costituzione, dovrebbe esercitare tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il Paese si caratterizza, infatti, per profonde e mai superate divisioni tra Nord e Sud, risolvibili solo attraverso una mediazione politica unitaria, che può essere assicurata solo dall'elezione a suffragio universale e diretto degli organi della rappresentanza politica. L'effetto della riforma proposta dal Governo, invece, sarebbe quello di aggravare quelle divisioni, in quanto i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali finirebbero col difendere gli interessi dei territori di provenienza.

Sinistra Ecologia e Libertà, con la sua proposta di legge si era impegnata con serietà a trovare soluzioni ragionevoli alle esigenze poste come: governabilità, rappresentanza, garanzie, efficienza, razionalizzazione, contenimento dei costi della politica e così via, avanzando una proposta di revisione che sostituisce il bicameralismo perfetto con un bicameralismo caratterizzato dall'espressione del rapporto fiduciario con il Governo demandato alla sola Camera dei deputati a cui sia riservata altresì la più generale funzione legislativa nazionale e potenziando l'altro ramo del Parlamento attraverso l'attribuzione di funzioni legislative esclusive in un determinato numero di materie e funzioni più generali di garanzia e di vigilanza sull'azione del Governo, della pubblica amministrazione e un controllo di legittimità costituzionale preventivo dei provvedimenti legislativi approvati dalla Camera dei deputati.

Rimane, in tale proposta, l'esercizio collettivo delle due Camere della funzione legislativa, così come oggi avviene per tutte le leggi, sulla revisione costituzionale, su norme che regolano i diritti di libertà e

di ratifica dei trattati internazionali.
Al solo Senato viene invece affidata la funzione di recepimento del diritto dell'Unione europea nonché quelle relative alle materie di legislazione concorrente.
La riforma che proponiamo determina, altresì, nei rapporti tra Parlamento e Governo trasformazioni tali da soddisfare molte delle esigenze dello Stato democratico contemporaneo non solo idealmente inderogabili, ma via via crescenti ed incalzanti. L'assetto istituzionale che proponiamo sarebbe, fra l'altro, un contributo ad una maggiore chiarezza e trasparenza dei lavori parlamentari, attraverso una sorta di "specializzazione " delle Camere che eviterebbero faticose navette tra un ramo e un altro del Parlamento, una più facile "lettura" da parte dei cittadini ed alla stessa comprensione della volontà del legislatore.
Con la modifica dell'articolo 55 si stabilisce la composizione del Parlamento lasciando alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo e affidando al Senato alcune funzioni legislative, di controllo e d'inchiesta esclusive: la funzione legislativa di recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente; la titolarità della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla pubblica amministrazione; il potere d'inchiesta e la funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera e sugli atti aventi forza di legge e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo contrastare con gli interessi nazionali o di altre regioni; nonché la funzione di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Inoltre al Senato viene affidata la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.
Si fissa in 450 il numero dei deputati, portando a 21 anni il diritto di elettorato passivo per la Camera, e in 150 il numero dei senatori, portando a 35 anni il diritto di elettorato passivo per il Senato.
Si prevede la nomina di diritto a senatore dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per un periodo coincidente con la durata degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti, sopprimendo, altresì, la facoltà di nomina di senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.
Le modalità di esercizio della funzione legislativa del Parlamento prevista all'articolo 70, vengono modificate affidando la funzione legislativa di revisione costituzionale, sulle leggi elettorali e norme che regolano i diritti di libertà e di ratifica dei trattati internazionali all'esercizio collettivo delle due Camere così come oggi avviene per tutte le leggi. Al Senato della Repubblica viene affidata, in via esclusiva, la funzione di recepimento del diritto dell'Unione europea nonché quelle relative alle materie di legislazione concorrente (articolo 117, comma terzo, materie concorrenti), nonché alla materie afferenti al sistema delle autonomie locali, in particolare per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, comma terzo (ordinamento Roma Capitale), 117, comma secondo, lettera *p-bis)*, 118, comma terzo (leggi di coordinamento tra stato e regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza), 119, commi terzo (fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale), quinto (coesione territoriale) e sesto (patrimonio ed equilibrio di bilancio degli enti territoriali), 120, comma secondo (potere sostitutivo del Governo), e 122, comma primo (sistemi elettorali e norme di incompatibilità e ineleggibilità).
Alla Camera dei deputati viene affidata la funzione legislativa di tutte le leggi non di competenza esclusiva del Senato.
Altra importante attribuzione prevista per il Senato è l'espressione del parere di costituzionalità, su tutte le norme approvate dalla Camera in via esclusiva.
In merito alla promulgazione delle leggi si inserisce la previsione che le leggi approvate dalla Camera, in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Corte costituzionale deve pronunciarsi entro il termine di un mese, durante il quale si sospende il termine della promulgazione.
Le importanti funzioni di garanzia costituzionale, di controllo e di inchiesta vengono affidate al nuovo

Senato della Repubblica che, sganciato dal rapporto di fiducia con il Governo, può conferire alle proprie commissioni d'inchiesta un'autorevolezza e una imparzialità che conduce a rinnovare tutto il sistema dei controlli parlamentari sull'attività esecutiva del Governo e delle pubbliche amministrazioni e sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione e il rispetto delle cause di incompatibilità; sull'attività di tutti i *managers* pubblici inclusi quelli di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica

Altro aspetto di garanzia è costituito dall'affidamento dell'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica al Senato.

Infine si attribuisce al Senato, come garanzia di rappresentanza delle istituzioni territoriali, l'esecutività della funzione di espressione del parere di merito sulle azioni promosse dal Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni. Lo stesso Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Con una serie di emendamenti i relatori hanno introdotto modificazioni al testo base presentato dal Governo, redatti sulla base di accordi politici per affermare interessi di parte, intervenuti nello svolgersi dell'iter legislativo in commissione, similmente alla riconferma contestuale del patto tra alcune forze politiche per il mantenimento degli accordi, sempre di parte, raggiunti a sostegno del testo dell'Italicum.

Il complesso di tali emendamenti ha prodotto come risultato:

- la riscrittura dell'articolo 55 della Costituzione sulle funzioni delle Camere. Il Parlamento è composto da Camera e Senato. Solo i deputati rappresentano la Nazione e solo la Camera è titolare del rapporto di fiducia col Governo esercitando la funzione di indirizzo politico e di controllo dell'operato del Governo stesso. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali. Partecipa alla formazione degli atti normativi della UE, valuta l'attività delle PPAA, verifica l'attuazione delle leggi statali e controlla e valuta le politiche pubbliche, concorre ad esprimere pareri sulle nomine governative.

Si tratta di una serie di attribuzioni di funzioni al Senato avvolte da una nebulosa formata da termini come: valuta, concorre ad esprimere pareri, partecipa alle decisioni, ecc.

In una parola il Senato è destinato alla marginalità più totale.

- la riscrittura dell'articolo 57 della Costituzione prevedendo un Senato composto da 95 membri eletti dai consigli regionali: 74 eletti tra i propri membri e 21 tra i sindaci della Regione. 5 sono di nomina del Presidente della Repubblica e si stabilisce la durata in carica per sette anni non rinnovabili, tra senatori di diritto e a vita il numero complessivo non può superare i 5. La durata del mandato dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. Nessuna regione può avere meno di 3 senatori, uno ciascuno le province autonome, il Molise e la Valle d'Aosta.

La nomina dei senatori da parte dei soli consiglieri regionali rappresenta una palese violazione dell'articolo 1 della Costituzione in quanto priva il popolo della possibilità di esercitare la propria sovranità, che rappresenta il principio fondante della nostra Repubblica.

Si tratta in sostanza di un Senato a "composizione instabile e variabile" essendo legato alla durata dei mandati di ciascun nominato alla durata dell'istituzione da cui proviene, compromettendo gravemente il procedimento legislativo in particolare per le leggi costituzionali e di revisione della Costituzione che prevedono un lungo iter parlamentare. La fonte di legittimazione per l'elezione dei senatori non è unica, derivando da leggi elettorali differenti da Regione a Regione. Per esempio si passa da Regioni con elezioni a liste bloccate, ad altre dove esistono i "listini" e diverse soglie di sbarramento.

L'incompatibilità è divenuta negli ultimi anni un punto centrale nel dibattito politico e normata da vari interventi legislativi, ora di fatto, il doppio incarico per il Senato, rientra addirittura in Costituzione e diviene elemento fondante dell'elettorato passivo.

- si mantiene l'immunità (articolo 68) così come prevista ora dalla Costituzione anche per i membri del

Senato eletti con elezioni di secondo grado e di nomina presidenziale o di diritto, mentre il testo originale del disegno di legge governativo la manteneva solo per i deputati.

L'emendamento dei relatori, lascia immutato il sistema di garanzie previsto dall'articolo 68 della Costituzione, sia per i deputati che per i senatori e ciò non può considerarsi coerente con l'ampliamento delle funzioni attribuite al Senato. Una previsione di tale natura determina una irragionevole disparità di trattamento, dal momento che i membri del nuovo Senato saranno contestualmente anche consiglieri regionali o sindaci e potranno godere di una tutela differenziata rispetto a soggetti che, nei territori di provenienza, esercitano le stesse funzioni rappresentative o di governo. Tale immunità quindi crea una commistione difficilmente districabile tra funzioni amministrative e funzioni legate alla carica di senatore.

Sarebbe opportuno sopprimere l'autorizzazione all'arresto, alle perquisizioni e alle intercettazioni, in quanto si tratta di un istituto che non trova ormai alcuna giustificazione storica e politica e mantenere e rafforzare l'insindacabilità per le opinioni espresse o i voti dati nell'esplicazione del mandato.

- una modifica all'articolo 64 relativo al funzionamento interno delle Camere dispone che solo il regolamento della Camera dei deputati garantisca i diritti delle minoranze parlamentari;
- la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle Camere (art. 70).

Tali funzioni attribuite ad un Senato eletto direttamente sarebbero state, ancorché insufficienti, congrue. Tuttavia nella logica di un Senato di nominati si ricade nella violazione più volte ripetuta del principio cardine della nostra Costituzione sulla sovranità popolare, sancito dall'articolo 1, ovvero del principio cardine di ogni stato di diritto secondo cui le leggi sono fatte dai rappresentanti eletti direttamente dal popolo.

- si riforma l'istituto del DDL di iniziativa popolare (art. 71), innalzando da 50 a 250.000 il numero di firme necessarie per la presentazione alla Camera, senza garanzia effettiva sui tempi di discussione e votazione, lasciati alla definizione del regolamento della Camera.

Riduce l'iniziativa legislativa del popolo senza adeguate garanzie sui tempi di esame e di approvazione delle leggi di iniziativa popolare. Il Governo e la maggioranza si sono opposti all'introduzione del *referendum* propositivo nel caso in cui le proposte di iniziativa popolare non fossero esaminate entro un anno dalla loro presentazione.

- rispetto al testo originario del Governo, di modifica dell'articolo 72, è stata mantenuta la previsione dell'introduzione dell'istituto del voto a data certa, diretto a garantire tempi certi di approvazione dei disegni di legge rilevanti per il Governo che ha la facoltà di richiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che su di esso venga espresso il voto finale entro il termine massimo di sessanta giorni dalla richiesta per evitare al Governo di ricorrere troppo spesso alla decretazione d'urgenza.

Si introduce in Costituzione il cosiddetta "ghigliottina" a favore del Governo alterando in modo surrettizio gli istituti della democrazia parlamentare che si aggiunge allo strumento della fiducia e alla decretazione d'urgenza.

L'assegnazione di una corsia preferenziale ai disegni di legge indicati dal Governo come prioritari si inserisce in un quadro complessivo chiaramente orientato a privilegiare la governabilità alterando il rapporto tra Parlamento e Governo a favore di quest'ultimo. Tra l'altro, si precisano, in Costituzione, tempi e procedure dettagliati per l'esame dei provvedimenti governativi, che invece avrebbero potuto essere disciplinati dai regolamenti parlamentari, come si è stabilito per le proposte di legge d'iniziativa popolare. Sarebbe quanto meno opportuno limitare l'elenco delle materie sottratte alla procedura prioritaria, per introdurre elementi di garanzia a favore di tutte le formazioni politiche, di maggioranza e minoranza, nei confronti di eventuali torsioni autoritarie che potrebbero non essere del tutto scongiurate, considerando la storia italiana .

- la modifica dell'articolo 75 sul referendum prevede un aumento ad 800 mila del numero di firme necessarie per la presentazione e l'abbassamento del quorum che viene rapportato alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche. Si introduce il giudizio anticipato, a metà della raccolta delle firme, di ammissibilità da parte della Consulta.

Se da una parte l'abbassamento del *quorum* e il giudizio anticipato di ammissibilità sono modifiche positive, dall'altra non possiamo non considerare ancora eccessivo il numero totale di 800.000 che poteva essere, secondo la nostra proposta, non superiore alle 700.000, così come sono eccessive le 400.000 firme per ottenere il giudizio di ammissibilità. Sarebbe congruo abbassare almeno della metà il numero di firme richieste. Il rischio è quello di una riduzione ulteriore della possibilità di accesso dei cittadini ai *referendum*.

- le inchieste sulle materie di pubblico interesse (art. 82) possono essere disposte dalla Camera dei deputati, mentre il Senato può disporle solo su materie concernenti le autonomie territoriali.

Un risibile "contentino" per il nuovo Senato.

- Elezione del Presidente della Repubblica (art. 83).

Il correttivo introdotto in Commissione che solo dopo l'ottavo scrutinio si passa alla maggioranza assoluta per l'elezione del Presidente della Repubblica non elimina lo squilibrio determinato dalla presenza predominante dei rappresentanti della Camera dei deputati, 630, rispetto a quello dei senatori, 100, e ancor più non sana il grave *vulnus* secondo il quale il partito, anche solo con 25 per cento dei voti, che otterrà il premio di maggioranza con la legge elettorale cosiddetta Italicum potrà eleggere da solo il Presidente della Repubblica.

- ulteriori forme di autonomia (art. 116) possono essere delegate alle regioni in equilibrio di bilancio e nel rispetto dell'articolo 119 sul rispetto della perequazione, coesione e solidarietà sociale tra i territori, nelle materie relative alla giustizia di pace, all'istruzione, all'ambiente e ai beni culturali.

Si tratta di materie che non possono essere delegate alle Regioni essendo per loro natura tutelate dalla parte prima della Costituzione. Sono diritti e tutele che non possono in alcun caso essere diversificate da Regione a Regione.

- si modifica l'articolo 117 sopprimendo la legislazione concorrente e ridefinendo le materie su cui lo Stato ha l'esclusività legislativa.

Tale modifica da un punto di vista mediatico appare come una maggiore attenzione agli enti territoriali mentre in realtà si perviene ad un risultato centralizzatore, in particolare si riaccentrano materie totalmente le materie relative alle infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e la produzione, distribuzione e trasporto di energia sottratte totalmente a qualsiasi forma di intesa con le Regioni. Si introduce la clausola di supremazia.

Si è persa l'occasione per modificare la lettera m) dell'articolo 117, attraverso l'introduzione di uguali prestazioni nella tutela dei diritti civili e sociali per rimediare al vulnus del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Per concludere il testo del disegno di legge costituzionale, licenziato dalla Commissione, alla luce di tutti gli elementi di forte criticità che ho ampiamente esposto darà vita ad una seria e rilevante distorsione del sistema democratico, è un'insanabile violazione dell'art. 1 della Costituzione.

Ci troviamo di fronte ad una nuova tipologia del costituzionalismo, non più tecnica giuridica della libertà, della limitazione del potere, ma esattamente il contrario: tecnica giuridica per il dispiegarsi della libertà del Sovrano, cioè dell'Esecutivo, o meglio del *leader*, senza più quei contrappesi e quell'equilibrio dei poteri che sono il principio cardine del sistema democratico.

Testo integrale dell'intervento del senatore Morra in sede di illustrazione di questione pregiudiziale sui disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Una bilancia. Il simbolo della giustizia illustra benissimo il senso unitario della Costituzione, per quanto questa consti di due parti: se pertanto togliamo anche solo un piccolo peso da uno dei due piatti della bilancia, si sposta inevitabilmente anche l'altro. È praticamente impossibile modificare il peso di uno, senza influire sull'altro. È proprio questo che ne garantisce il perfetto accordo teorico, il perfetto equilibrio.

Perciò la prima parte della Costituzione, che contiene i principi fondamentali, non è assolutamente

indipendente dalla seconda, la quale contiene le norme organizzative per farli valere. E viceversa!
E volete toccare sostanziosamente questo delicato equilibrio: mi chiedo, ricordando la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, come possa un Parlamento eletto attraverso una legge, il Porcellum, dichiarata incostituzionale dalla suprema Corte, essere così impudente, così senza vergogna, da voler modificare radicalmente la Costituzione stessa, di fatto conservando quelle stesse aberrazioni (premio di maggioranza abnorme ed assenza di preferenze in liste bloccate) tuttora vigenti in leggi elettorali con cui si eleggono alcuni consigli regionali: è proprio vero che «non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire».
Con il disegno di legge costituzionale di cui stiamo discutendo si vuole mutare sostanzialmente forma di Stato e di Governo repubblicana, incidendo fortemente sull'equilibrio tra i poteri, attraverso la riscrittura di ben un terzo degli articoli della Costituzione, mediante un intervento massiccio e del tutto disomogeneo, concernente la riforma del bicameralismo, del procedimento legislativo e del rapporto Stato-Regioni.
Se non fermeremo in Parlamento questa regressione verso forme di autoritarismo accentratore a favore dell'Esecutivo oltre che della Camera dei deputati, qualora dovesse celebrarsi un *referendum* confermativo, per come prevede la nostra Carta in assenza delle maggioranze qualificate previste, verrebbe poi distorto il principio della sovranità popolare e della libertà di voto, in quanto si imporrebbe agli elettori un voto unico sull'intero testo modificativo, comprendente sia la forma di governo, che la forma di Stato.
Così, a quei cittadini che per esempio vorranno votare la condivisibile soppressione del CNEL, ente per nulla utilizzato pagato coi loro soldi, voi rifilerete anche tutto il resto: insomma,volete fare il pacco ai cittadini! Perché offrendo un dolce decente, proponete un pranzo disgustoso! È la tattica dei disegni di legge *omnibus* in cui siete maestri impareggiabili.
Sul superamento del bicameralismo paritario, voglio essere tacitiano: state uccidendo un uomo morto! Il bicameralismo perfetto non funziona da decenni a causa della decretazione d'urgenza - voluta dal Governo - e di una fase emendativa caotica e confusa - per permettere alla maggioranza parlamentare di replicare agli abusi dell'Esecutivo. La maggioranza ed i Governi sono i responsabili.
Nel merito del disegno di legge 1429, l'offesa agli elettori si manifesta cartesianamente... col nuovo Senato! La nuova composizione del Senato della Repubblica è caratterizzata dall'elezione indiretta e mista, dei suoi componenti, svincolandoli dalla primaria fonte democratica da cui deriva la sovranità nel nostro sistema: l'elezione a suffragio universale e diretto, nonché la rappresentanza della Nazione, al punto che essi vengono definiti «rappresentanti delle istituzioni territoriali».
E allora, se non sarà il popolo, chi li sceglierà?
Saranno i campioni di virtù e moralità che abbiamo apprezzato per la loro tenace insistenza a fornire lavoro alle procure di tutta Italia per dimostrare quanto la partitocrazia sia senza speranza, saranno i consiglieri regionali a nominare i nuovi senatori.
Immagino che dopo gli scandali che hanno avuto protagonisti proprio tanti Consigli regionali, i cittadini saranno molto entusiasti di questa idea... E anche del fatto che questi nominati avranno pure la stessa immunità dei parlamentari. Al peggio non c'è mai fine!
Grazie ad un emendamento dei relatori approvato in Commissione prima che si decidesse la natura dell'elezione dei membri della novellata Camera, è stato allargato anche ai nuovi senatori il complesso degli scudi costituzionali previsto dall'articolo 68. Così questi componenti del futuro Senato godranno dell'identico scudo immunitario dei senatori anche nelle loro funzioni da consigliere regionale o da sindaco, essendo prevedibilmente quasi impossibile per un magistrato comprendere se un concussore stia violentando la legge in qualità di senatore o di consigliere regionale.
Alla faccia del principio di uguaglianza! Sindaci e consiglieri regionali che verranno a Roma avranno l'immunità, mentre tutti gli altri sindaci e consiglieri regionali no! Questi ultimi, giustamente, si sentiranno discriminati, e potrebbero anche loro avvertire la necessità di richiedere par loro stessi l'attuazione del principio di uguaglianza!
Quale spiegazione darete per questo? Mi viene in mente solo la battuta del Marchese del Grillo:

semplicemente, «perché io so' io, e voi non siete un ... *beep*!».

In questa triste realtà che viviamo oggi per come il Governo ha imposto i suoi *Diktat* in Commissione, questa battuta di Alberto Sordi ci fa indignare: ma nel film, detta dal grande Alberto, quella battuta ci faceva ridere, seppur amaramente.

Oggi invece, la battuta che fa più ridere loro, quelli che vogliono questa immunità, è un'altra: «La legge è uguale per tutti». Una battuta appunto, non una verità, non un principio per cui tutti impegnarsi!

Data la riduzione del numero complessivo dei senatori, nel nuovo Senato avranno un peso irragionevolmente sproporzionato i cinque senatori di nomina presidenziale, i quali, oltre ad essere del tutto incongrui rispetto ad un Senato cui si è voluto dare impronta territoriale, potranno contare su una durata in carica maggiore di quella dei loro colleghi di nomina regionale.

Illogica e priva di equilibrio sarà anche la stessa rappresentanza senatoriale in riferimento alla popolazione residente nelle singole Regioni, con effetti paradossali per le Province autonome e per le Regioni più popolose.

Analogamente immotivata è anche la decisione di introdurre 21 sindaci, vertici di organi amministrativo-esecutivi (e su questo ricordiamo tutti - vero? - le previsioni, avanzate da stessi colleghi della maggioranza, di ulteriore contenzioso presso la Corte costituzionale) nella riformata Assemblea, consentendo agli stessi di poter metter mano alla stessa Costituzione, facendoli però scegliere dai consiglieri regionali con un meccanismo che peraltro rischia di comprimere la corretta rappresentanza di tutte le forze, sottraendo nuovamente sovranità al popolo.

Paradossalmente, ciò che oggi inibisce l'appartenenza alle Camere ed è fonte di incompatibilità con la carica di parlamentare, l'esser amministratore locale, diventa fonte di legittimazione. Ne risulta una seconda Camera che per funzioni e composizione non ha paragoni in nessun altro modello bicamerale, essendo il bicameralismo la regola in quasi tutte le democrazie consolidate ed evolute.

Se poi accettiamo che con la sottrazione alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni di competenze decisive - energia ed infrastrutture, ad esempio - si sia operato un forte accentramento in capo all'Esecutivo di potestà che davano sostanza alle autonomie locali, vi dobbiamo anche domandare perché dedicare questo nuovo Senato alle istituzioni territoriali, giacché le avete di fatto e di diritto svuotate di poteri....mantenendo fra l'altro in vita la Conferenza Stato-Regioni, che ci sembra, a questo punto, clamorosamente priva di *ratio essendi*!

Un altro fondamentale rapporto che il Governo -perché questa riforma costituzionale, sissignore, la promuove l'Esecutivo! Incredibile *dictu et auditu*! - vuole alterare riguarda il suo stesso potere, il suo spazio d'azione a discapito del Parlamento; ed in seconda battuta della maggioranza a danno delle opposizioni. Da decenni il Governo monopolizza il calendario delle Camere e la produzione legislativa. I nuovi poteri che vuole ottenere consentiranno all'Esecutivo di aggirare le pur flebili barriere che vengono poste, anche in termini di omogeneità dei testi, alla decretazione d'urgenza. Ma, si sa, in Italia emergenza ed urgenza divengono sempre croniche, ed anche Renzi, il *runner* Renzi, si conforma a questa prassi. Con l'articolo 10 del disegno di legge il Governo può, infatti, chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro sessanta giorni o meno «tenuto conto della complessità della materia». Decorso il termine, il testo, proposto o accolto dal Governo, viene votato, su richiesta del Governo stesso, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale (cosiddetto voto bloccato). Vi ricorda qualcosa? A me si, l'invenzione del signor De Guillottin!

La costituzionalizzazione di questo procedimento offrirebbe il predominio assoluto dell'Esecutivo nell'agenda parlamentare, sancendo la fine del parlamentarismo.

In questo modo chi uscirà vincitore dall'elezione della Camera dei deputati a seguito della revisione della legge elettorale per come si sa, avrà possibilità di governare senza argini né limiti e, dunque, al di fuori di ogni logica costituzionale.

La stessa formale eliminazione della competenza legislativa concorrente, attraverso l'introduzione di formule lessicali equivoche in diverse parti del ritoccato articolo 117, rischia di non risolvere il

contenzioso costituzionale tra lo Stato e le Regioni, ma anzi di creare problemi ulteriori in ordine a materie e funzioni in ambiti delicatissimi, quali l'ambiente e la salute, mettendo così a rischio anche gli articoli 9 e 32 della Carta che li tutelano, a dimostrazione del senso unico della Costituzione che illustravo all'inizio.

Anche la formale soppressione delle Province rischia di essere vanificata dai ripetuti tentativi di reintroduzione di vaghi «enti di area vasta». Questi profili di indeterminatezza accresceranno il contenzioso e incideranno in modo imprevedibile su elementi fondamentali del rapporto tra Stato e sistema delle autonomie.

Per non dire di elezione del Presidente della Repubblica, della Corte costituzionale, del CSM!

E meno male che Renzi doveva «semplificare». Al contrario, sta solo portando altra confusione. Come se stravolgere, storpiare - perfino la Costituzione stessa - significhi produrre «cambiamento».

Caro Renzi, per andare bene, in Italia, molte cose non devono cambiare verso, ma, semplicemente, esser fatte funzionare!

E quelle che possono funzionare, prima su tutte la nostra Costituzione, vanno difese, magari manutentate, ma non demolite, destrutturate, violentate. Violentate, come vorreste fare, andando oltre quelli che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno definito limiti della revisione della Carta costituzionale. A tal proposito, la Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 1146 del 1988 ha affermato che: «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana, quanto i principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Ed anche le sentenze n. 23 del 2011 e nn. 1 e 32 del 2014 ribadiscono come il principio dell'equilibrio dei poteri si debba applicare a difesa del corpo elettorale e degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta, che nei disegni di legge in questione vengono ulteriormente coartati.

Mi rivolgo ai partiti: al PD e ai suoi alleati. Ma anche ai singoli parlamentari che, più o meno apertamente, hanno fatto sentire la loro voce contro questa proposta di modifica costituzionale. Non vi chiedo di votare a favore di queste pregiudiziali solo per conservare la Costituzione, ma per conservare con essa la vostra dignità, e quella di tutti i cittadini italiani, anche di quelli che, oggi, votando tale riforma costituzionale. domani se ne potrebbero pentire amaramente. Dignità che alcuni di voi hanno difeso in accenni di democratico dibattito interno o in Commissione.

Guardatevi in faccia, o, come dice il Presidente del Consiglio, fatevi un *selfie*. E guardandovi negli occhi domandatevi se si tratti veramente della volontà di ammodernare principi validi... o di semplici, forse propagandistiche, ambizioni personali di qualcuno che vuol passare alla storia perché fa, e velocemente.

Adesso potete dimostrarlo agli italiani col vostro voto!

Per questo si chiede di non passare all'esame del disegno di legge costituzionale, stante la sua incostituzionalità alla luce dei principi supremi della Costituzione.

Articolo di giornale allegato all'intervento del senatore Cappelletti nella discussione generale dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Articolo

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bonfrisco, Bubbico, Caliendo, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fedeli (dalle ore 16.30), Formigoni, Gasparri (dalle h. 11.15 alle ore 16. 30), Ghedini Rita, Ichino, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Stefano, Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Latorre, per attività della 4a Commissione

permanente.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 11 luglio 2014, ha comunicato che i senatori Laura Bignami, Maria Mussini, Bartolomeo Pepe e Maurizio Romani hanno costituito all'interno del Gruppo la componente "Movimento X".

Conseguentemente il senatore Bartolomeo Pepe cessa di far parte della componente Italia Lavori in Corso.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 11 luglio 2014, ha comunicato che la senatrice Gambaro cessa di far parte della componente Italia Lavori in Corso all'interno del Gruppo Misto.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il senatore Vito Rosario Petrocelli ha comunicato la sua elezione a Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, in sostituzione del senatore Maurizio Buccarella.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro beni e att. cult.
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (1563)
(presentato in data 11/7/2014);
C.2426 approvato dalla Camera dei Deputati;
Onn. Causi Marco, Misiani Antonio
Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario (1564)
(presentato in data 11/7/2014).
C.1752 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (1563)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2426 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 11/07/2014).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 2° e 3° riunite
in sede referente
Sen. Di Biagio Aldo
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 (572)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza

sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla 3ª Commissione permanente(Aff. esteri)
(assegnato in data 14/07/2014).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 11 luglio 2014 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione" (1429)
Sen. Calderoli Roberto
"Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni" (7)
Sen. Calderoli Roberto
"Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (12)
Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans
"Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento " (35)
Sen. Zanda Luigi
"Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari" (67)
Sen. Zanda Luigi
"Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare" (68)
Sen. Lanzillotta Linda
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (125)
Sen. Lanzillotta Linda
"Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale" (127)
Sen. Divina Sergio
"Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale" (143)
Sen. Alberti Casellati Maria Elisabetta ed altri
"Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di abolizione del mandato imperativo" (196)
Sen. Ruta Roberto
"Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni" (238)
Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi
"Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute" (253)
Sen. Finocchiaro Anna ed altri
"Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica" (261)
Sen. Compagna Luigi ed altri
"Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento"

(279)
Sen. De Poli Antonio
"Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni" (305)
Sen. Comaroli Silvana Andreina
"Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita" (332)
Sen. De Poli Antonio
"Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari" (339)
Sen. Stucchi Giacomo
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali.
Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo" (414)
Sen. Rizzotti Maria
"Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita" (436)
D'iniziativa Popolare
"Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni" (543)
Sen. Zanettin Pierantonio ed altri
"Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome" (574)
Sen. Blundo Rosetta Enza ed altri
"Iniziativa quorum zero e più democrazia" (702)
Sen. Taverna Paola ed altri
"Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute" (732)
Sen. Stucchi Giacomo
"Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita" (736)
Sen. Stucchi Giacomo
"Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (737)
Sen. Buemi Enrico
"Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali" (877)
Sen. Buemi Enrico
"Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari" (878)
Sen. Buemi Enrico
"Revisione dell'articolo 68 della Costituzione" (879)
Sen. Cioffi Andrea ed altri
"Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza" (907)
Sen. Consiglio Nunziante
"Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita" (1038)
Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi ed altri
"Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita" (1057)
Sen. Candiani Stefano ed altri
"Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica" (1193)
Sen. Calderoli Roberto

"Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo" (1195)
Sen. Sacconi Maurizio
"Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo" (1264)
Sen. Augello Andrea, Sen. Esposito Giuseppe
"Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" (1265)
Sen. Micheloni Claudio
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo" (1273)
Sen. Micheloni Claudio
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo" (1274)
Sen. Buemi Enrico
"Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie" (1280)
Sen. De Poli Antonio
"Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (1281)
Sen. Campanella Francesco ed altri
"Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo" (1355)
Sen. Barani Lucio ed altri
"Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica" (1368)
Sen. Buemi Enrico
"Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune" (1392)
Sen. Battista Lorenzo ed altri
"Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica" (1395)
Sen. Tocci Walter, Sen. Corsini Paolo
"Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari" (1397)
Sen. Sacconi Maurizio, Sen. Quagliariello Gaetano
"Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione" (1406)
Sen. Sonego Lodovico
"Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale" (1408)
Sen. Tremonti Giulio
"Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione" (1414)
Sen. Compagna Luigi
"Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune" (1415)
Sen. Monti Mario, Sen. Lanzillotta Linda
"Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia

di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali" (1416)
Sen. Chiti Vannino ed altri
"Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari" (1420)
Sen. De Petris Loredana ed altri
"Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia" (1426)
Sen. Battista Lorenzo ed altri
"Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata" (1427)
Sen. Minzolini Augusto ed altri
"Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti" (1454).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Luigi Manconi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Manconi ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince" (1490).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Manconi, Lai, Filippi e Caleo. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince" (*Doc*. XXII, n. 17).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 luglio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 13 agosto 2014. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 3 agosto 2014. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 13 agosto 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell'esercizio 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. LIV, n. 1).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", copia dell'ordinanza n. 179 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 giugno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (n. 9).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 2 luglio 2014, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e

successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 30 giugno 2014, n. 73, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Guspini.

Con lettera in data 7 febbraio 2013, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 30 giugno 2014, n. 74, concernente lo scioglimento del consiglio provinciale di Nuoro.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 10 luglio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti (COM (2014) 379 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 5ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 14 agosto 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 5ª Commissione entro il 7 agosto 2014.

La Commissione europea, in data 10 luglio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM (2014) 397 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 14 agosto 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 7 agosto 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Maturani, Amati, Bertuzzi, Borioli, Chiti, Collina, Stefano Esposito, Fattorini, Elena Ferrara, Ginetti, Guerrieri Paleotti, Idem, Mattesini, Mirabelli, Morgoni, Orrù, Pezzopane, Sangalli, Scalia, Valentini, Verducci e Puppato hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02417 della senatrice Fabbri.

I senatori Bottici, Donno, Petrocelli e Cioffi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02478 del senatore Morra ed altri.

Mozioni

GASPARRI, ARACRI, ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CARDIELLO, FASANO, MALAN, SCILIPOTI - Il Senato,

premesso che:

esiste da più di 40 anni una solida e fruttuosa intelaiatura di accordi e trattati internazionali, di varia natura, fra la Repubblica iItaliana e il Regno del Marocco;

i due Paesi, legati dalla comune presenza su sponde geograficamente opposte del Mediterraneo, hanno dato il via ad una felice e proficua stagione di intese sin dal 1972, quando venne siglato l'accordo sulle "doppie imposizioni";

è da sempre tradizione consolidata dello Stato italiano non interferire direttamente in dinamiche politiche interne ad altri Paesi, se non favorendo il dialogo e la cooperazione al fine di strutturare duraturi e solidi percorsi di pace;
la vicenda del popolo saharawi è di enorme complessità dal punto di vista degli equilibri geopolitici nel quadrante nordafricano e mediterraneo, vista la grande attenzione mediatica e politico-internazionale che suscita nel mondo;
entrambe le parti si sono impegnate, dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite, a proseguire i negoziati diretti, sotto l'egida dell'Onu, e dunque la questione rimane sotto la supervisione del massimo organismo internazionale;
proprio per rendere concrete le indicazioni del Consiglio, il Regno del Marocco ha preso l'impegno di presentare un'iniziativa di negoziazione, con le rappresentanze saharawi, di uno statuto di autonomia della regione del Sahara, attraverso il quale la popolazione potrà gestire tutta la sua amministrazione autonoma, un suo bilancio finanziario ed economico e avere una tripartizione di poteri, come nelle moderne democrazie parlamentari;
considerato che:
lo statuto d'autonomia saharawi, così come si evince dai negoziati, è oggetto di consultazione referendaria delle popolazioni interessate, in conformità con il principio di autodeterminazione e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite;
le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU sul conflitto del Sahara occidentale (n. 1754 (2007), n. 1783 (2007), n. 1813 (2008), n. 1871 (2009), n. 1920 (2010), n. 1979 (2011), n. 2044 (2012), n. 2099 (2013) e n. 2152 (2014)), hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi da realizzarsi attraverso un *referendum*, al fine di arrivare ad una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;
l'ulteriore inasprimento dei rapporti fra Regno del Marocco e popolazione saharawi, in seguito ad iniziative di "colpevolizzazione" di Rabat in via esclusiva, rischia di accrescere l'instabilità e l'insicurezza nell'area e rende una soluzione bilaterale del conflitto del Sahara occidentale più urgente che mai;
il Regno del Marocco acconsente ad una modifica amministrativa della sua sovranità nazionale per quanto riguarda il territorio del Sahara occidentale e dunque riconosce la necessità di un censimento della popolazione ivi residente e di un *referendum* di autodeterminazione, forzando le resistenze dei Paesi limitrofi come l'Algeria, che vede quel micro quadrante come un'*enclave* strategica per lo sbocco sul mare;
giova ricordare che il sovrano Mohammed VI e il segretario di Stato USA John Kerry hanno inteso ribadire, durante il loro ultimo incontro a Casablanca il 6 aprile 2014, "la volontà degli Stati Uniti di lavorare con il Marocco per rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale"; Kerry ha poi apprezzato "l'impegno forte e costante del Sovrano per le cause di stabilità e di sviluppo in Africa";
il sovrano Mohammed VI e il segretario dell'ONU Ban Ki Moon hanno peraltro intrattenuto una conversazione telefonica il 14 aprile, durante la quale hanno ribadito con chiarezza la volontà di entrambe le parti di risolvere in maniera costruttiva la vicenda saharawi, reiterando "l'impegno costante e la cooperazione costruttiva del Regno del Marocco per pervenire, nel quadro della sovranità Marocchina, ad una soluzione politica definitiva a questa controversia regionale",
impegna il Governo:
1) ad attivarsi in tutte le sedi internazionali affinché venga risolta politicamente la vicenda saharawi, valutando appieno gli sforzi finora compiuti in tal senso dell'una e dell'altra parte;
2) ad adottare, in raccordo con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico al fine di accelerare la risoluzione della vicenda saharawi, così come nelle disponibilità del Regno del Marocco;
3) a favorire il desiderio e la volontà autonomistica e di autodeterminazione ma non separatista della

popolazione saharawi, mantenendo in essere *a priori* le prerogative del Regno del Marocco ad essere parte attiva nel dibattito per la concessione dell'autonomia regionale. Nello stesso tempo a guadagnare bilateralmente una visione d'insieme, realista e positiva per entrambi, che permetta di risolvere la complessità dei rapporti attraverso la stipula di un patto originario che rispetti da un lato il principio di territorialità politica, doganale e fiscale e dall'altro il principio di sovranità del Regno e che incentivi per entrambi la prospettiva di una maggiore competitività globale;

4) ad utilizzare il suo peso nell'Unione europea e i buoni rapporti con tutti i protagonisti per favorire la ricerca di una soluzione del conflitto, al fine di costruire una pace duratura e proficua per tutto il quadrante mediterraneo e per l'Italia stessa, di cui il Marocco è *partner* imprescindibile.

(1-00290)

Interpellanze

Mario FERRARA, RUVOLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 7 luglio 2014 il viadotto "Petrulla", ubicato nel territorio di Agrigento, tra Ravanusa e Licata, lungo la strada statale 626 (strada a scorrimento veloce che collega Caltanissetta a Gela) è crollato per cause ancora da definire;

sembrerebbe, dai primi accertamenti effettuati dai tecnici dell'Anas, che il crollo sia dovuto ad una rottura delle travi in cemento armato precompresso che sostenevano l'impalcato;

dopo il crollo della campata, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e la circolazione è stata deviata su percorsi alternativi;

due auto sono precipitate nel vuoto, altre vetture sono state coinvolte in incidenti a catena e i feriti sono stati 4, le loro condizioni non gravi. Tra i feriti, un bambino di 10 anni, ed una donna incinta;

il 2 febbraio 2014 un altro viadotto è crollato nell'agrigentino, il ponte Verdura, ubicato sulla strada statale 115 tra Agrigento e Sciacca; in quella circostanza per fortuna non ci sono stati feriti;

in Sicilia le infrastrutture sono poche e molto spesso prive di manutenzione e la sicurezza dei siciliani è messa perennemente a rischio. Il crollo del viadotto sulla strada statale 626 è solo l'ultimo di una lunga serie; si ricorda infatti, tra gli altri, che nel maggio 2009, la statale 626 fu interessata dal crollo del viadotto "Geremia" in cui restò coinvolta una donna che transitava a bordo della sua autovettura e nel maggio 2011 ci fu il cedimento del viadotto Caltagirone-Gela e la sospensione per mesi della tratta ferroviaria;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati posti in essere per il crollo del ponte Verdura sulla strada statale 115;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire la sicurezza delle strade italiane ed evitare che simili accadimenti si ripetano, e soprattutto quali interventi immediati ritenga di attuare al fine di ripristinare la viabilità sul tratto di strada che collega Ravanusa a Licata;

se non ritenga di dover intervenire urgentemente per evitare che la chiusura della strada statale 626 provochi pesanti ricadute economiche sulla città di Licata. La stagione estiva, infatti, porta a Licata villeggianti provenienti da Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì, Sommatino, Delia e Riesi i quali sono soliti frequentare le spiagge per la balneazione e che presumibilmente, a causa dell'interruzione stradale, rinunceranno al mare di Licata.

(2-00180)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'*escalation* della criminalità calabrese è costantemente messa in evidenza dagli organi investigativi e dai dati ufficiali che provengono da fonti governative: secondo i dati più recenti diramati dal Ministero dell'interno, nella Regione Calabria operano 160 organizzazioni criminali, per un numero di 4.389 affiliati: 2.086 sono presenti nel territorio di Reggio Calabria e 2.303 nel territorio del distretto di Catanzaro;

nel mese di aprile 2014 il Ministro dell'interno ha dichiarato che sarebbero stati inviati in Calabria 800 agenti di Polizia giudiziaria e il Presidente del Consiglio dei ministri, poco dopo la sua nomina, ha tenuto una riunione a Reggio Calabria per confermare l'attenzione del Governo verso la lotta alla

criminalità organizzata in questa regione;
nella Corte d'appello di Catanzaro, che si fa carico di almeno la metà delle inchieste antimafia calabresi e copre un bacino di utenza di oltre un milione e mezzo di persone e 4 delle 5 provincie della regione, nel 2013, la sezione giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro, che ha in organico solo 6 giudici più il presidente di sezione, ha trattato e definito 121 casi di omicidio e 50 di tentato omicidio, per la maggior parte legati alla faida tra consorterie contrapposte e il numero di omicidi è in costante crescita;
per effetto delle nuove disposizioni, inoltre, gli imputati di mafia e di altri gravi reati penali optano prevalentemente per il rito abbreviato, una procedura che, per le sue modalità, comporta un sovraccarico ancora maggiore per i giudici delle sezioni giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare;
inoltre la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha in organico solo 7 magistrati, di cui solo 5 in servizio: un organico del tutto insufficiente per far fronte agli oltre 2.000 procedimenti antimafia a carico di questa sezione;
considerato che:
dal confronto con il numero di magistrati presenti in altri Corti d'appello quella di Catanzaro risulta essere di gran lunga la più penalizzata;
il rafforzamento dell'organico del settore giudiziario è condizione inderogabile per il contrasto alla criminalità organizzata;
l'annuncio del potenziamento del settore delle indagini dovrebbe pertanto essere preceduto da un incremento dell'organico del settore giudiziario, che è il naturale strumento delle indagini affinché le ipotesi investigative diventino concreti provvedimenti coercitivi e sentenze di condanna;
ritardare la risposta giudiziaria significa vanificare il risultato giudiziario acquisito e avvantaggiare così le cosche, oltre a diffondere nella popolazione la percezione di una giustizia debole e di uno Stato assente;
il presidente dei giudici per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro, Gabriella Reillo, ha inviato una missiva al Presidente del Consiglio dei ministri per denunciare la drammatica situazione relativa all'organico del tutto insufficiente del tribunale di Catanzaro, che non ha avuto risposta,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga prioritario l'intervento per il contrasto alla criminalità mafiosa;
se non intenda dare seguito agli impegni assunti a Reggio Calabria;
quali strumenti intenda mettere in campo per contrastare le associazioni mafiose;
se non ritenga di dovere dare una risposta immediata alla domanda di sostegno rivolta dal presidente dei GIP di Catanzaro;
se non ritenga, per quanto di competenza, di dover predisporre, con urgenza, il potenziamento dell'organico effettivo del tribunale di Catanzaro.
(2-00181)
Interrogazioni
PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, CIRINNA', COLLINA, FAVERO, GIACOBBE, MARGIOTTA, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PIGNEDOLI, PUPPATO, ORRU', RICCHIUTI, ROMANO, ANITORI, COMPAGNONE, MASTRANGELI, ORELLANA, SCAVONE
- *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la legge n. 148 del 2011, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 138 del 2011, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 2011. La legge, stabilendo modalità, tempi, principi e criteri direttivi, delegava il Governo ad adottare atti idonei alla riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;
l'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012 ("taglia tribunalini"), adottato *ex* art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2012, ha stabilito, nell'ambito della riduzione degli uffici giudiziari ordinari, la soppressione dei tribunali ordinari, delle

sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al decreto. L'art. 8 ha disposto che, qualora sussistessero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia potesse disporre l'utilizzo a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a 5 anni a partire dalla data di efficacia del decreto, degli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, adibiti a servizio degli uffici giudiziari;

l'art. 10 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ovvero la clausola di invarianza, ha disposto che dal provvedimento non sarebbero dovuti derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere all'attuazione nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; l'art. 11, comma 2, ha stabilito che le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistassero efficacia dal 13 settembre 2013, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto;

con decreto ministeriale 8 agosto 2013 il Ministro *pro tempore*, vista la nota 29 aprile 2013, prot. n. 723/U, del presidente del tribunale di Ragusa (accorpante), che rappresentava la necessità di disporre dei locali dell'ex tribunale di Modica (accorpato) per 5 anni e per tutto il contenzioso civile, ne autorizzava l'utilizzo solo per anni 2 e limitatamente agli affari pregressi del contenzioso civile; il decreto è stato impugnato avanti il TAR di Catania, che ha negato la misura cautelare, concessa, seppure in parte, dal Consiglio di giustizia amministrativa in sede di appello;

considerato che:

in data 12 settembre 2013 si è costituito il comitato permanente "Pro Tribunale Modica" finalizzato a contrastare l'attuazione del progetto di riforma della geografia giudiziaria nei termini di cui al decreto legislativo n. 155 del 2012 apparsa, sin dalle prime battute, in palese contrasto con i proclamati principi di *spending review* e di incremento di efficienza; a tale effetto il consiglio dell'ordine forense di Modica, che ha aderito al comitato, trasmetteva ai responsabili degli uffici preposti un esposto mediante il quale venivano portate a conoscenza, in ottica preventiva, deficienze strutturali e funzionali della struttura giudiziaria accorpante; in data 17 ottobre 2013 lo stesso Consiglio reiterava l'esposto denunciando l'intollerabile violazione delle disposizioni normative che obbligano il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori, senza averne tuttavia riscontro;

nel corso della riunione della commissione di manutenzione del tribunale di Ragusa del 3 ottobre 2013, convocata in conseguenza della notifica di tali atti, emergeva una relazione, a firma del tecnico nominato dal capo dell'ufficio, in cui si legge che l'immobile presenta criticità strutturali;

il tribunale di Modica, sito all'interno di una struttura ampia e moderna inaugurata nel 2003, si compone di 3 piani, in cui sono ubicati gli uffici del giudice di pace, del tribunale e della procura; inoltre l'edificio è dotato di spaziose aule di udienza, degli uffici del consiglio dell'ordine degli avvocati, dell'archivio nel piano interrato e di un ampio parcheggio sotterraneo collegato direttamente, tramite un ascensore, alla struttura giudiziaria;

il medesimo tribunale è ubicato a soli 14 chilometri dal capoluogo di Ragusa ed ha avuto un costo pari a circa 12 milioni di euro;

l'immobile ove ha sede oggi il tribunale di Ragusa, costruito oltre 40 anni fa e ubicato nel centro storico cittadino, ovvero all'interno di una zona difficilmente accessibile al traffico veicolare, non è adeguato né alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, né a quella antincendio, né a quella antisismica;

non si ritiene che il tribunale di Ragusa possa fronteggiare con certezza le eventuali maggiori sopravvenienze in tema di carico di lavoro e di personale conseguenti al provvedimento di accorpamento;

la ricerca nell'ambito del territorio del Comune di Ragusa di altra struttura da utilizzare quale secondo palazzo di giustizia nella prospettiva di rinunziare a utilizzare in via definitiva l'esistente palazzo di giustizia del tribunale di Modica appare agli interroganti irragionevole e immotivata, comportando, come conseguenza assolutamente non irrilevante, un notevole esborso economico aggiuntivo in aperto

contrasto con le finalità di *spending review* e incremento di efficienza enunciati dall'articolo 1 della legge n. 148 del 2011;
il mancato utilizzo in via definitiva dell'immobile in cui ha sede il tribunale di Modica costituirebbe, infatti, un macroscopico esempio di spreco di risorse e di inefficienza. A tale effetto il portavoce del comitato permanente "Pro Tribunale Modica", nel novembre 2013, ha inoltrato un'esposto alla procura della Corte dei conti di Palermo. Il Comune di Ragusa, non solo a seguito degli esposti presentati e delle sollecitazioni dei capi degli uffici giudiziari, ha incaricato il proprio ufficio tecnico di mettere in sicurezza le vie di fuga della struttura giudiziaria di Ragusa. L'ufficio tecnico, con nota indirizzata al presidente del tribunale, ha comunicato di avere redatto a tal fine un progetto di 3 mesi per la sua realizzazione ed un impegno di spesa di 350.000 euro. Anche questa iniziativa appare in palese contrasto con i principi, i criteri direttivi e gli obiettivi sottesi alla legge delega n. 148 del 2011;
l'inadeguatezza del palazzo di giustizia di Ragusa ha reso necessaria la stipula di onerosi contratti di locazione per ospitare gli uffici del giudice di pace, della Polizia giudiziaria e degli ufficiali giudiziari. Al contrario, con l'utilizzo della struttura giudiziaria di Modica, si recupererebbero spazi all'interno del tribunale di Ragusa, con conseguente risparmio della somma corrispondente a tali locazioni passive;
a prescindere dal costo dell'adeguamento di qualsivoglia immobile possa reperire l'amministrazione comunale di Ragusa, l'attuale immobile è condotto in locazione e sarebbe necessario reperire altri locali in locazione;
la Regione Siciliana sia è dichiarata disposta a farsi carico delle spese di gestione e di funzionamento del palazzo di giustizia di Modica nell'ambito della previsione di cui all'articolo 1, comma 397, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), come recentemente confermato dal presidente Rosario Crocetta al Ministro della giustizia, Andrea Orlando, durante un incontro a Comiso per intitolazione dell'aeroporto;
considerato che:
secondo quanto si apprende da organi di stampa locali è noto che siano state avviate indagini dalla procura di Ragusa sul comitato Pro Tribunale di Modica. Il portavoce dell'organismo modicano, l'avvocato Enzo Galazzo, è stato convocato dalla Polizia giudiziaria su delega del procuratore della Repubblica di Ragusa, Carmelo Petralia, e sono state chieste, al rappresentante del comitato, informazioni in merito alla costituzione, alle finalità e ai componenti nonché la consegna di una copia dell'atto costitutivo. Il comitato ha espresso incredulità e stupore circa l'indagine promossa dalla Procura sulle iniziative condotte dallo stesso comitato, avendo agito con assoluta trasparenza di finalità e di metodi, e ha ribadito l'assoluta legalità del proprio operato;
già l'interrogazione 4-01965 della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, firmata da altri 13 senatori e pubblicata il 1° aprile 2014, faceva riferimento agli avvenimenti di cui sopra,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga coerente con la *ratio* della disciplina citata concentrare la gestione di tutte le domande di giustizia provenienti dall'intero territorio ibleo nella struttura giudiziaria di Ragusa, inadeguata ancor prima dei disposti accorpamenti, dismettendo già ora, di fatto, il presidio giudiziario di Modica, svuotato nell'organico e nella trattazione degli affari;
se ritenga di manifestare il proprio consenso alla stipula della convenzione di cui al comma 397 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 per l'utilizzo del palazzo di giustizia di Modica.
(3-01104)
DI BIAGIO - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:
la recente ordinanza n. 535 emessa dal Comune di Roma il 27 giugno 2014 e la relativa all'autorizzazione di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un cittadino rumeno affetto da tubercolosi polmonare bacillifera ripropone all'attenzione pubblica le criticità che ancora condizionano, sul versante normativo, l'operato della Polizia locale sul territorio nazionale;
l'ordinanza riflette solo una delle tante situazioni di pericolosità ed esposizione a rischio nelle quali gli agenti si trovano ad operare, ancora privi delle necessarie e dovute tutele sul versante previdenziale e sanitario;

è doveroso ricordare che gli agenti non sono sottoposti ad alcun tipo di profilassi contro le malattie contagiose, e manca loro, altresì, qualsiasi forma di copertura assicurativa, come l'equo indennizzo e il riconoscimento della causa di servizio inerente alle malattie contratte durante l'espletamento del servizio;

tali criticità sono state più volte oggetto, da parte dell'interrogante, di atti di sindacato ispettivo e interventi emendativi, finalizzati a colmare le lacune determinate a seguito delle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

il decreto-legge ha, infatti, disposto all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», prevedendo giustamente il mantenimento in deroga di detti istituti per alcune categorie particolarmente esposte a rischio, individuate nella normativa con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»;

la dicitura adottata di fatto esclude tutto il personale di Polizia locale, il quale appartiene piuttosto al comparto vigilanza degli enti locali, che sono «titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite», ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

si tratta di circa 65.000 unità di personale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti ai corpi di Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Croce rossa, Arma dei Carabinieri, già tutelati dalla deroga;

la mancata inclusione nelle deroghe espone i vigili urbani a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresenta una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare, che contempla l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di Polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

è opportuno ricordare che in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) giace un disegno di legge (AS 1090) a prima firma dell'interrogante, finalizzato esplicitamente a porre rimedio alla situazione;

allo stato attuale della normativa, infatti, in un'operazione su strada che determinasse l'infortunio o il decesso di unità di intervento afferenti ai vigili urbani e, ad esempio, la polizia di Stato e i carabinieri, gli istituti tutelerebbero solo 2 delle 3 categorie chiamate ad intervenire, pur con i medesimi obblighi e le medesime funzioni: a parità di oneri, ai vigili urbani non sarebbero infatti garantiti i medesimi diritti di tutela;

le criticità evidenziate si aggiungono ad una serie di lacune normative, più volte evidenziate dalle associazioni di categoria, relativamente ad un inquadramento della categoria che corrisponda, per definizione contrattuale, mezzi assegnati, tutela e condizioni lavorative, alle funzioni di polizia che l'ordinamento impone;

oltre alle attività di vigilanza e controllo di ogni genere, nonché alle funzioni in materia di viabilità, infortunistica stradale, interventi in campo sanitario nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, l'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale, assegna al personale di Polizia municipale anche le funzioni di: Polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, comma 3, del codice di procedura penale; Polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; nonché «funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza»;

ai fini di quanto sopra esposto, il medesimo dell'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di Polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai

rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;
in talune sedi locali come Roma si è provveduto altresì all'armamento, e al necessario addestramento, del personale di Polizia locale, per garantire l'autodifesa e la difesa dei cittadini, riconoscendo di fatto i compiti di sicurezza e le difficoltà operative della categoria, che pure continua ad essere inquadrata alla stregua di impiegati comunali quanto ai rischi;
infine, nell'ottica di una garanzia e tutela sempre più efficace del diritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana, il Ministero dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un programma di accordi di collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «patti per la sicurezza», che prevedono un'azione congiunta sulle materie legate alla pubblica sicurezza: ciò determina un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per la polizia locale che, su disposizione dei sindaci, può essere impiegata in via sussidiaria in operazioni disposte da questori e prefetti,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, dirette ad un'opportuna rettifica della normativa al fine di includere la categoria della polizia locale tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011;
quali iniziative intenda predisporre ai fini di riconoscere una rinnovata configurazione, sotto il profilo normativo, della categoria dei vigili urbani che tenga presente le criticità e le problematiche che la condizionano, le funzioni assegnate e gli inderogabili diritti di tutela.
(3-01105)
PANIZZA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(3-01106)
(*Già* 4-00684)
DE PETRIS - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
da notizie di stampa (si vedano articoli pubblicati nel quotidiano "Il Tempo" del 11 e 12 luglio 2014) si è appreso che la Procura della Repubblica di Roma avrebbe notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, per 41 indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta sui vaccini utilizzati dal Ministero della salute per il contrasto delle malattie degli allevamenti zootecnici denominate "lingua blu" e influenza aviaria;
per quanto attiene al vaccino impiegato nella prevenzione della "lingua blu", l'accusa a carico degli indagati riguarderebbe l'aver cagionato le malattie per sieroconversione del virus vaccinale, provocando ingenti danni al patrimonio zootecnico, nonché per aver utilizzato un prodotto proveniente dal sud Africa senza un'adeguata sperimentazione che consentisse di valutarne gli effetti indesiderati sugli animali;
nella lista degli indagati figura, fra gli altri, Romano Marabelli, all'epoca dei fatti direttore generale del Dipartimento alimenti e sanità veterinaria del Ministero della salute, a cui è stato recentemente conferito, con provvedimento del 23 maggio 2014, l'incarico di Segretario Generale del Ministero stesso;
Marabelli, unitamente ad altri 4 dirigenti del Ministero della salute, risulterebbe accusato di corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio e falsità ideologica per aver disposto, in assenza di un'effettiva emergenza sanitaria, l'acquisto in esubero di oltre 3 milioni e mezzo di dosi del vaccino non utilizzate, favorendo, a vario titolo, l'attività dell'azienda produttrice Merial Italia SpA, in cambio di elevate somme di denaro, viaggi e altre utilità;
per quanto concerne il vaccino impiegato nel contrasto dell'influenza aviaria, oltre all'acquisto di ingenti dosi del prodotto non giustificate dallo stato dell'emergenza, sempre a vantaggio della medesima azienda farmaceutica, agli indagati, fra i quali Ilaria Capua all'epoca dei fatti responsabile del laboratorio di virologia del centro nazionale per l'influenza aviaria, risulterebbe contestato il reato di traffico illecito dei virus H9 e H7N3, attraverso specialità medicinali non autorizzate, determinando in tal modo la diffusione della malattia in alcuni allevamenti avicoli del nord Italia;
le attività suddette avrebbero inoltre provocato un ingente danno all'erario, con riferimento a fondi di

competenza sia del Ministero che delle Regioni, quantificato, ad esempio, in circa 2 milioni e mezzo di euro per la sola Regione Sardegna;
il segretario generale in carica Romano Marabelli risulterebbe più volte citato negli atti dell'indagine quale organizzatore e principale referente dell'associazione a delinquere, con particolare riferimento al "ruolo di favorire gli interessi della ditta Merial Italia Spa attraverso accordi illeciti con i suoi dirigenti",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente, in relazione alla possibile interferenza dell'incarico attuale con gli accertamenti in corso da parte della magistratura, procedere alla sospensione di Romano Marabelli dal ruolo di segretario generale del Ministero e alla contestuale sospensione o trasferimento ad altro incarico di tutti i dirigenti e funzionari coinvolti a vario titolo nell'indagine, in attesa della conclusione del procedimento;
se non ritenga necessario e urgente disporre un autonomo accertamento su tutte le attività vaccinali per le zoonosi disposte dal Ministero nell'ultimo decennio, al fine di verificare approfonditamente la sussistenza dei fondamenti scientifici e la correttezza delle procedure concernenti la fornitura dei prodotti, riferendo in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
se non ritenga necessario e urgente avviare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'accertamento dei danni arrecati agli allevamenti zootecnici soggetti a vaccinazione con prodotti gravemente inadeguati, al fine di consentire la valutazione delle conseguenti procedure di risarcimento.
(3-01107)
FAVERO, PEZZOPANE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso", al comma 1 dispone che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24;
il comma 3 dispone che i volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1, istituendo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi dell'indennità;
il decreto del Ministro del lavoro 24 marzo 1994, n. 379, "Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico", all'articolo 3 definisce le procedure affinché i volontari del Corpo che siano lavoratori autonomi possano beneficiare dell'erogazione di tale indennità, rinviando annualmente ad un decreto ministeriale l'ammontare dell'indennità (da ultimo, per il 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2014);
tali indennità sono assoggettate alla ritenuta di acconto del 20 per cento e dal 1994 ad essa è stato sempre detratto l'importo di 2 euro a titolo di imposta di bollo;
alcuni uffici territoriali del Ministero del lavoro hanno manifestato dubbi in merito all'importo dell'imposta di bollo da applicare alle istanze presentate dai volontari del Corpo e pertanto, il Ministero ha proposto interpello all'Agenzia delle entrate al fine di conoscere se su dette istanze debba essere applicata l'imposta di bollo e in quale misura (interpello 954-83/2014 del 17 febbraio 2014);
a tale interpello in data 13 giugno 2014 l'Agenzia delle entrate (Direzione centrale normativa, Settore imposte indirette, Ufficio registro e altri tributi indiretti) comunicava che l'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dispone che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per le "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (…) dell'amministrazione dello Stato (…) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e

simili" e che pertanto "a parere della scrivente (Agenzia delle entrate) nell'ambito applicativo della tariffa, parte prima, devono essere ricondotte anche le istanze presentate dai volontari del CNSAS per l'ottenimento delle predette indennità, che pertanto devono essere assoggettate all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per foglio", specificando che l'imposta di bollo nella misura di 2 euro prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della citata tariffa è riservata a documenti diversi dalle istanze, quali le fatture, note, conti e simili e altri documenti recanti addebitamenti e accreditamenti. Conseguentemente il Ministero, in data 26 giugno 2014, ha comunicato alle direzioni territoriali che, a parziale rettifica delle note della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro prot. n. 4368 dell'8 febbraio 2012 e prot. 44056 del 20 dicembre 2913, non si dovrà più applicare il bollo di 2 euro, ma bensì quello di 16 euro ai fini dell'accoglimento di ciascuna istanza;

l'assoggettamento a tale regime di tassazione, peraltro, sembrerebbe ledere i principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto per i soccorritori che sono lavoratori dipendenti, la legge n. 162 del 1992 e il regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 379 del 1994 prevedono che ad essi compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le attività di soccorso e la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto, mentre i lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso il Ministero sulla quale viene applicata l'imposta di bollo da 16 euro;

la legge 26 gennaio 1963, n. 91, all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, stabilisce che il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

il successivo articolo 7 dispone che agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle amministrazioni dello Stato e che l'equiparazione alle amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente;

il Club alpino italiano (CAI) è un ente pubblico non economico e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) è una sezione nazionale del CAI ed è articolato in servizi regionali, zone di soccorso e stazioni di soccorso. Esso è composto da circa 7.000 soccorritori volontari, iscritti al CAI, che nell'anno 2013 hanno effettuato 8.023 interventi di soccorso nei confronti di 7.670 persone (di cui 400 decedute), impegnando 23.648 soccorritori;

ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, l'Italia riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS del CAI;

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, all'articolo 11, ricomprende il CNSAS tra le strutture operative nazionali del servizio di protezione civile e a tali effetti è equiparato alle altre organizzazioni dello Stato costituenti le altre strutture operative della protezione civile (vigili del fuoco, forze armate, Croce rossa, Corpo forestale dello Stato, forze di polizia) e, ai sensi della legge n. 74 del 2001, il CNSAS opera in stretta collaborazione con il Servizio sanitario nazionale;

inoltre, alcuni servizi regionali del CNSAS sono addirittura costituiti in associazioni di volontariato ed in *onlus* e l'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato", al comma 1, dispone che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e "quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro", così come articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ne prevede specificatamente l'esenzione;

nel parere dell'Agenzia delle entrate all'interpello si fa riferimento all'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, in virtù del quale è dovuta

l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per le "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (…) dell'amministrazione dello Stato (…) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili", quando invece bisognerebbe tener conto di quanto previsto all'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che elenca gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto: art. 16 - Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (il CAI, e quindi anche il CNSAS, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 91 del 1963); art. 26 - Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (l'articolo 1, comma 3, della legge n. 162 del 1992 fa riferimento ad indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui il soccorritore - lavoratore autonomo si sia astenuto dal lavoro per partecipare ad attività di soccorso); art. 27-*bis* - Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*onlus*) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (da riferire a quei Servizi regionali del CNSAS che hanno anche la veste giuridica di *onlus*);

considerato che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate in merito all'imposta di bollo da applicare alle istanze presentate dai volontari del CNSAS del CAI oltre ad essere palesemente in contrasto con il quadro normativo generale di riferimento dell'attività dei volontari del Corpo è fortemente lesiva della dignità stessa dei soccorritori e non tiene conto del ruolo fondamentale ed indispensabile che essi svolgono nella stagione estiva, sia sull'arco alpino che su quello appenninico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, doveroso ed opportuno attivarsi con sollecitudine per superare l'errata l'interpretazione giuridica fornita dall'Agenzia, in linea con quanto disposto dalla normativa generale di riferimento, nel rispetto della dignità dei soccorritori e per continuare a garantire la presenza dello Stato nei luoghi di montagna e a fornire quel supporto di sicurezza, prevenzione e soccorso alle migliaia di turisti, italiani e stranieri, che decidono di trascorre le proprie vacanze in tali luoghi.

(3-01108)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIARRUSSO, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, COTTI, DONNO, FUCKSIA, GIROTTO, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

come attestato anche dal direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, Claudio Clemente, che ha presentato in data 9 luglio 2014 il rapporto 2013, l'usura continua a crescere con la crisi e "le segnalazioni di operazioni sospette lo scorso anno sono raddoppiate rispetto al 2012";

la legge n. 108 del 1996, attualmente in vigore, fissa un tetto oltre il quale i prestiti diventano usurari, ma la Banca d'Italia, con una circolare del 30 settembre 1996, scorporò la commissione di massimo scoperto (CMS), pari a 7-8 punti su base annua, attenuando l'impatto su gran parte dei prestiti erogati dalle banche;

famiglie ed imprenditori, strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalle banche, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio perché, anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia (di ben 7-8 punti su base annua) stabiliti dal comma 4 dell'art. 644 del codice penale, trovavano ostacolo nella circolare della Banca d'Italia, che impediva il computo della commissione di massimo scoperto secondo quei corretti conteggi, ribaditi da plurime sentenze della suprema Corte di cassazione;

la Corte di cassazione, interpretando correttamente la legge n. 108 del 1996, ha riaffermato che, indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme amministrative della Banca d'Italia,

il codice penale, ai sensi del comma 4 dell'art. 644 del codice penale, impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e tra loro rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto;

dopo ulteriori sentenze emesse dalla Corte di cassazione, in data 23 aprile 2010, l'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) ha presentato denunce penali contro la Banca d'Italia alle principali Procure della Repubblica, chiedendo di indagare per concorso nel reato di usura, abuso d'ufficio e favoreggiamento, in ordine alla famigerata circolare emanata dopo la legge n. 108 del 1996, in quanto abusando del suo ruolo nell'escludere dal calcolo dei "tassi soglia" la CMS, che è, a parere degli interroganti, un "pizzo", aveva contribuito a strozzare imprenditori e famiglie per gli elevatissimi tassi di interesse;

la Corte di cassazione, con plurime sentenze (n. 12028 seconda sezione penale; sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 prima Sezione civile; n. 46669/2011), aveva palesato il ruolo della Banca d'Italia: "Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale, anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30 settembre 1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in sé particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito" (come si legge sul comunicato stampa dell'Adusbef, 13 gennaio 2014);

in data 10 giugno 2014, il pubblico ministero di Trani, dottor Michele Ruggiero, a chiusura delle indagini ha contestato il reato di usura ad alcune banche con il concorso morale degli ex vertici della Banca d'Italia e del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze Giuseppe Maresca. Secondo l'accusa questi ultimi, contravvenendo alle disposizioni della legge sull'usura, prescrivevano alle banche di calcolare gli oneri dei finanziamenti concessi in rapporto al credito "accordato" anziché (come richiesto dalla legge) a quello effettivamente "erogato o utilizzato" dal cliente. Queste indicazioni (su cui del resto anche la Corte di cassazione si è espressa, nel 2013, smentendo le circolari di via Nazionale) permettevano alle banche di elaborare tassi effettivi globali (i cosiddetti Teg) falsati. Cioè più bassi di quelli effettivamente praticati. Di conseguenza, stando alle indagini della Guardia di finanza, gli interessi applicati dalle banche alla clientela per determinate categorie di finanziamenti (in forma di anticipazioni su conto corrente) risultavano sempre entro i limiti dei "tassi soglia" pur essendo in concreto superiori e, come tali, usurari;

tra i 62 indagati a cui la Guardia di finanza sta notificando avvisi di conclusione delle indagini preliminari per l'usura contestata ai vertici di Banca nazionale del lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Banca popolare di Bari, vi sono il presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, in qualità di ex capo dell'Ispettorato di vigilanza della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia del Governo Letta Fabrizio Saccomanni, ex direttore generale della Banca d'Italia, il presidente del consiglio di amministrazione di Bnl Luigi Abete. Inoltre per Unicredit l'ex amministratore delegato Alessandro Profumo, ora presidente del consiglio di amministrazione di Mps, e l'attuale amministratore delegato Federico Ghizzoni; per Mps l'ex presidente Giuseppe Mussari e il suo vice Francesco Gaetano Caltagirone;

per 18 lunghi anni, famiglie ed imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse usurari praticati dalle

banche socie della Banca d'Italia, alla quale viene contestata per la prima volta da un tribunale della Repubblica la non indipendenza dagli istituti di credito, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio, perché se anche i tassi eccedevano quelli "soglia" stabiliti dal codice penale, trovavano ostacolo nella circolare della Banca d'Italia il cui concorso ha ridotto a giudizio degli interroganti alla "schiavitù finanziaria" milioni di cittadini, piccole e medie imprese, famiglie, costrette a lavorare per ripagare salati interessi eccedenti i "tassi soglia", quindi usurari, delle banche;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la Scuola superiore della magistratura (SSM), organismo il cui direttivo è composto da 12 membri nominati in parte dal Consiglio superiore della magistratura, in parte dal Ministero della giustizia, per assolvere alla formazione dei magistrati e degli altri operatori di giustizia, dovrebbe essere un organismo di spiccata terzietà ed indipendenza. Come si legge sul sito della scuola, gli organi della stessa sono il presidente, il comitato direttivo e il segretario generale. Il presidente è eletto, ogni 2 anni, fra i componenti del comitato direttivo ed ha le funzioni di convocarlo e presiederlo, fissando l'ordine del giorno e dirigendo i lavori. Il presidente ha rappresentanza legale della scuola e adotta eventuali provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica. Nelle sue funzioni, il presidente è coadiuvato e sostituito da 2 vicepresidenti, uno magistrato e l'altro "laico", che restano in carica un anno. Il comitato direttivo è composto da 12 membri nominati in parte dal Consiglio superiore della magistratura e in parte dal Ministro della giustizia. Dei suoi membri, 7 provengono dalla magistratura, 3 sono professori universitari e 2 sono avvocati. Possono essere nominati anche magistrati o professori in quiescenza. Il comitato direttivo è l'organo che assume tutte le decisioni relative all'andamento della scuola, determina i programmi di formazione di ogni settore e nomina i docenti e gli altri collaboratori. Il segretario generale è nominato dal comitato direttivo fra magistrati o dirigenti amministrativi. È il responsabile della gestione amministrativa della scuola e provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo. Rientra altresì nelle attribuzioni del segretario generale la predisposizione della relazione annuale sull'attività della Scuola e del progetto del bilancio di previsione e di quello consuntivo da sottoporre al comitato direttivo per l'approvazione. La SSM istituisce corsi di formazione ordinari, con congruo preavviso per offrire la possibilità ai magistrati di aggiornarsi sulle tematiche afferenti all'amministrazione della giustizia;

in data 4 luglio 2014 ed a seguito della chiusura delle indagini per il reato di usura a carico di alcune banche e di ex dirigenti della Banca d'Italia da parte del pubblico ministero di Trani Michele Ruggiero, la Scuola superiore della magistratura ha organizzato, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) i cui ex vicepresidenti sono stati indagati (Emilio Zanetti scandalo Ubi-Banca) o arrestati (Giovanni Berneschi, scandalo Banca Carige Genova), un corso interdisciplinare sul tema dell'usura. Sono disponibili 30 posti per magistrati addetti al settore civile e 40 posti per magistrati addetti al settore penale (funzioni giudicanti e requirenti). La lettera di invito al corso (prot. n. 1980/2014USSM), inviata dalla segreteria della scuola alla Direzione generale dei magistrati, all'Ispettorato generale, al presidente della Corte di cassazione, dottor Giorgio Santacroce, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, dottor Gianfranco Ciani, ai presidenti delle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le Corti d'appello, riportava il seguente oggetto: incontro di studi "L'Usura: profili civilistici e penalistici" 14-15 luglio 2014 Roma, piazza del Gesù n. 49, sala della Clemenza, palazzo Altieri;

l'ABI, che annovera molti banchieri incriminati e perfino arrestati, ha sede in piazza del Gesù, n. 49, a Roma, presso palazzo Altieri, e la sala della Clemenza è tra le più prestigiose sale dove vengono svolti incontri, dibattiti, convegni, conferenze;

a giudizio degli interroganti l'incontro di studio organizzato dalla Scuola superiore della magistratura d'intesa con la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, sul tema dell'usura bancaria, al quale sono stati ammessi 70 magistrati, potrebbe avere la finalità di condizionare indagini penali in corso, considerato che si annoverano tra gli indagati primari esponenti delle banche associate all'ABI e della Banca d'Italia;

gli interroganti si chiedono se sia stato garantito l'accesso all'incontro di studi a tutti i magistrati che ne

hanno fatto richiesta, oppure solo ad alcuni, in tal caso discriminando categorie di magistrati tra le cui fila potrebbero esserci proprio coloro che hanno dimostrato di amministrare la giustizia con diligenza ed indipendenza, come prescrivono l'ordinamento e la Costituzione;
agli interroganti risulta che palazzo Altieri, sala della Clemenza, sia la stessa sede dell'ABI, i cui vicepresidenti sono indagati o arrestati ed il cui ex vicepresidente, Giuseppe Mussari, è sotto processo per il grave scandalo del Monte dei Paschi di Siena;
non è noto quali siano i costi reali dell'incontro di studi straordinario che si svolgerà a Roma dal 14 al 15 luglio 2014 presso palazzo Altieri e su chi gravino, considerato che a parere degli interroganti viene convocato con dubbia sollecitudine alla vigilia delle ferie estive e le cui finalità ed ordine del giorno possono sollevare legittimi sospetti;
a giudizio degli interroganti tale palese commistione tra organi giudiziari, come la Scuola superiore della magistratura, che avrebbe la finalità di offrire formazione oggettiva ai magistrati, e rappresentanti e dirigenti come quelli, indagati o arrestati, dell'ABI e della Banca d'Italia, dà la sensazione di una giustizia addomesticata a misura di potenti, al contrario di quanto sancito dalla Costituzione repubblicana;
a parere degli interroganti il Governo dovrebbe attivarsi, nei limiti di competenza, al fine di chiarire le dinamiche relative ai rapporti, a giudizio degli interroganti, gravemente inopportuni tra banche, Banca d'Italia ed organi giurisdizionali, che danneggiano il Paese e screditano il sistema "giustizia",
si chiede di sapere quali misure urgenti di competenza il Governo intenda attivare, per impedire che usi, abusi e quotidiani soprusi delle banche arrivino a strangolare imprenditori usurati e famiglie taglieggiate da una "cupola" finanziaria ed un sistema bancario usurario, che a giudizio degli interroganti, con il diretto concorso dell'istituto di vigilanza, ha ridotto alla schiavitù finanziaria milioni di cittadini.
(3-01109)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
da notizie riportate dagli organi di stampa locali, si apprende che i lavoratori volontari autonomi del soccorso alpino d'ora in avanti, per ottenere il rimborso a seguito di un intervento, dovranno fare domanda in carta bollata in duplice copia apponendovi una marca da 16 euro per un costo totale di 32 euro, a seguito di disposizioni emanate da alcuni Uffici provinciali del lavoro;
la normativa vigente, che riguarda i «volontari comandati», ovvero quei soccorritori che dipendono dalla Protezione civile, richiesti da un ufficiale dello Stato (solitamente il sindaco o il prefetto) per prestare servizio in caso di calamità o di interventi di soccorso, prevedeva finora che la domanda in duplice copia per il rimborso dell'assenza dalla giornata lavorativa richiedesse una marca da bollo da 2 euro: improvvisamente, il costo della marca è passato da 2 a 16 euro;
i volontari autonomi sono solitamente rimborsati con una cifra che varia dai 30 ai 60 euro soltanto per interventi o addestramenti superiori alle 6 ore;
il tempo che intercorre tra la richiesta di rimborso e il suo effettivo espletamento è di circa 2 anni;
l'aumento, fra l'altro, risulta ancora più inopportuno, proprio perché si sta entrando nel vivo la stagione turistica nelle zone alpine e appenniniche nel quale il servizio dei volontari per garantire la prevenzione e sicurezza è quanto mai indispensabile, con l'inevitabile risultato che, dovendo pagare 32 euro (per ottenere un rimborso nel migliore dei casi di 60), i volontari verranno meno al loro impegno ed il soccorso alpino e la comunità tutta dei turisti subiranno gravi contraccolpi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre solleciti accertamenti su quanto esposto affinché non si aggravi ulteriormente una situazione già di per sé precaria, che svilisce la dignità dei lavoratori volontari in un così prezioso ambito attraverso una burocrazia percepita come ostile alla cittadinanza e non come supporto.
(4-02481)

TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA - *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico* - Premesso

che:

3 decenni fa Henry Gadsen, direttore generale di una delle principali case farmaceutiche al mondo, la Merck, rilasciò una sconcertante dichiarazione alla rivista "Fortune" affermando che il suo sogno era creare farmaci per le persone sane, così da poter vendere proprio a tutti;

dagli ultimi decenni, i grandi gruppi farmaceutici avvalendosi della loro influenza sulla scienza medica stanno promuovendo la ridefinizione delle malattie umane per poter espandere il proprio mercato. I fattori di rischio per la salute e i parametri per valutarli vengono scientemente modificati per far rientrare sempre più individui tra i malati bisognosi di farmaci. Il risultato è un'enorme e incontrollata espansione del mercato dei medicinali che, oltre a generare miliardi di nuovi profitti, sta creando migliaia di nuovi pazienti;

negli ultimi tempi è stato scelto di trattare il tema dell'eiaculazione precoce tramite una massiccia campagna informativa sui maggiori mezzi di comunicazione (televisione, giornali, insegne pubblicitarie), prevedendo degli *spot* informativi promossi e patrocinati dalle associazioni mediche specialistiche come SIA (Società italiana di andrologia), SIAMS (Società italiana di andrologia e medicina della sessualità), SIU (Società italiana di urologia) e AOGOI (Associazione dei ginecologi italiana: ospedalieri, del territorio e liberi professionisti), per sensibilizzare la popolazione;

è stato creato e mandato in onda sulle maggiori emittenti della televisione pubblica uno *spot* che tratta il tema, mostrando due fiammiferi che sono a letto ed uno si accende troppo presto; nel video è presente il rinvio al sito *internet* "benesserecoppia" patrocinato dalle citate associazioni con il supporto dell'azienda farmaceutica Menarini. Il sito risulta essere inoltre anche tra i primi nei risultati dei motori di ricerca inserendo come parole chiave "eiaculazione precoce";

nella sezione "Cosa si può fare" del sito è riportato: "L'eiaculazione precoce è stata inizialmente considerata come un problema psicologico e per decenni è stata trattata con terapie comportamentali e cognitive. Successivamente, grazie anche alla comprensione della componente organica che è alla base della patologia (ridotti livelli di serotonina a livello delle vie nervose che controllano il riflesso dell'eiaculazione), sono entrati in uso anche trattamenti farmacologici";

la casa farmaceutica Menarini ha recentemente acquisito i diritti di commercializzazione di un farmaco, il Priligy, in Europa, molti Paesi dell'Asia, Africa, Medio oriente e in America latina;

il principio attivo del Priligy, la dapoxetina, appartiene alla classe farmaceutica dei SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina). Tale classe, in tutto il mondo, fornisce i principali farmaci utilizzati come antidepressivi;

la maggior parte degli SSRI, compresa la dapoxetina, presenta, tra i numerosi effetti collaterali, la diminuzione della libido e la disfunzione erettile; lo stesso foglietto illustrativo del Priligy recita: "Effetti indesiderati: Disturbi psichiatrici. Comune: insonnia, ansia, agitazione, irrequietezza, riduzione della libido, sogni anomali. Non comune: depressione, umore depresso, nervosismo, incubi, disturbi del sonno, bruxismo, umore euforico, indifferenza, apatia, umore alterato, insonnia iniziale, insonnia intermedia, anorgasmia, stato confusionale, ipervigilanza, pensieri anomali, disorientamento, perdita della libido (...) Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella. Comune: disfunzione erettile. Non comune: mancanza di eiaculazione, parestesia degli organi genitali maschili, disturbo dell'orgasmo maschile";

uno studio controllato su 106 pazienti, in media di circa 36 anni, pubblicato sulla rivista "Neuropsychopharmacology" del gruppo Nature, chiarisce che la dapoxetina garantisce effetti sui tempi di eiaculazione e sulla soddisfazione del rapporto solo moderatamente migliori di una sostanza placebo, mentre non garantisce alcun beneficio a lungo termine dopo la sospensione del farmaco. Nel dosaggio più elevato (60 milligrammi) favoriva un allungamento del tempo di eiaculazione nella maggior parte dei pazienti di meno di 2 minuti;

un farmaco quindi che agisce in maniera importante sul sistema nervoso e che appartiene alla classe dei farmaci usati per trattare un disturbo psichiatrico maggiore, la depressione, viene utilizzato per un problema sessuologico e nel maggiore dei casi garantisce un allungamento dei tempi per l'eiaculazione, in media inferiore ai 2 minuti; per le modalità di assunzione, le linee guida

internazionali consigliano un uso non cronico "al bisogno";
considerato che, a parere degli interroganti:
non appare moralmente e deontologicamente corretto informare i cittadini italiani sul tema dell'eiaculazione precoce tramite uno *spot* mandato in onda sulla televisione pubblica nella cui realizzazione è stata coinvolta una nota casa farmaceutica;
non appare altresì corretto citare un sito *internet* supportato dalla stessa casa farmaceutica per cui non è noto alcun patrocinio o verifica del Ministero della salute;
non è casuale che lo stesso sito citi esplicitamente dei "trattamenti farmacologici" quando questi non corrispondano alla somministrazione di farmaci di classe SSRI ed in particolare il Priligy,
si chiede di sapere:
se non sia più corretto effettuare tali campagne informative sotto il patrocinio diretto del Ministero della salute e se lo stesso Ministro non intenda assumere iniziative per prediligere il trattamento psicologico rispetto a proposte che convergono, nella maggior parte dei casi, in trattamenti farmacologici;
se, avendo una visione più a lungo termine, non sussista il rischio di creare i presupposti per una nuova classe di popolazione "depressa" come conseguenza dell'assunzione di farmaci quali ad esempio il Priligy.
(4-02482)

PICCOLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'Agenzia del demanio afferma di porsi come obiettivo il pieno riconoscimento del patrimonio immobiliare pubblico quale risorsa in grado di produrre valore. In tal senso le valorizzazioni rappresentano i processi attivati dall'Agenzia al fine di creare o incrementare il valore economico e sociale di singoli beni o di sistemi di beni di proprietà dello Stato. Il processo di valorizzazione si sviluppa a partire da specifici programmi di *asset management*, sulla base di idonee analisi di fattibilità tecnica, economico-finanziaria e procedurale finalizzate a definire lo scenario ottimale di rifunzionalizzazione dei beni, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione, sviluppo e programmazione economica del territorio;
la caserma "Jacopo Tasso" di Belluno è una struttura in grave stato di abbandono e fatiscente che richiede urgenti ed ingenti interventi di ristrutturazione;
l'Associazione nazionale alpini di Belluno ha chiesto e ricevuto in comodato dall'Agenzia del demanio parte della caserma "Jacopo Tasso" e si è assunta le spese di ristrutturazione: in sintesi sono stati spesi 232.112,22 euro e sono state impiegate oltre 5.000 ore di manodopera gratuita a titolo di volontariato da parte degli associati. Nessun contributo pubblico è pervenuto per le spese di ristrutturazione dell'edificio;
il 5 luglio 2014, dopo un anno di lavori, l'Associazione ha inaugurato la struttura completamente restaurata: 260 metri quadrati di spazi destinati ad una sala polifunzionale con quasi 100 posti dotata di sistemi audio e video all'avanguardia, una cucina, servizi igienici, un ampio magazzino per attrezzature mobili da utilizzare anche in caso di emergenza. L'Associazione ha ovviamente messo a disposizione della collettività il bene dello Stato;
grazie all'intervento dell'Associazione nazionale alpini di Belluno la caserma è stata sottratta ad un progressivo decadimento, anche strutturale, che avrebbe necessariamente comportato, se non la perdita, il totale deprezzamento del non accudito bene pubblico;
il responsabile dell'Agenzia del demanio ha chiesto la stipula di un contratto di comodato di 19 anni con pagamento di un canone annuo di affitto di 4.500 euro, cifra sicuramente non simbolica e che non considera la realizzata valorizzazione di questo bene pubblico da parte dell'Associazione nazionale alpini di Belluno;
l'Agenzia nella giusta valorizzazione di un bene pubblico dovrebbe distinguere, a parere dell'interrogante, se il bene verrà utilizzato con finalità di lucro o con finalità di utilità sociale, come nel caso dell'Associazione alpini di Belluno,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per sanare la situazione, considerando

la riconosciuta funzione sociale di pronto intervento e di aiuto alle popolazioni svolta dall'Associazione nazionale degli alpini.

(4-02483)

CAMPANELLA, BOCCHINO, BATTISTA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in data 7 luglio 2014, intorno alle ore 16, si è verificato nell'isola di Ustica (Palermo), in contrada Passo della Madonna, un tragico incidente sul lavoro: un agricoltore deceduto sul colpo finendo schiacciato sotto il trattore che stava conducendo, ribaltatosi in zona impervia;

le forze dell'ordine, in particolare il locale comando dei Carabinieri, prontamente recatisi sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo;

i militari non sono riusciti a contattare il centralino della Procura della Repubblica di Palermo, disattivato, e neppure risultavano in possesso del recapito del sostituto procuratore di turno, tanto che prima di ottenere il recapito e ricevere le prime istruzioni dal magistrato sono trascorse quasi 3 ore, col comprensibile strazio dei parenti della vittima, impossibilitati persino a comporre i poveri resti del loro congiunto;

considerato che:

tale disservizio non è degno di un Paese civile;

nessuna giustificazione appare sussistere per il *blackout* di uno strumento essenziale quale il centralino della Procura della Repubblica di Palermo ed ancora di più per il fatto che i comandi delle forze dell'ordine non sono tempestivamente e preventivamente informati del recapito del pubblico ministero di turno, vanificando, nei fatti, la disponibilità dei magistrati di volta in volta preposti al servizio;

rilevato che un'appena soddisfacente organizzazione del servizio non costerebbe nulla e non è pertanto invocabile alcuna difficoltà di tipo economico,

si chiede di sapere quali tempestivi provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, una volta accertate le responsabilità del disservizio, al fine di impedire che fatti del genere possano ripetersi.

(4-02484)

VACCIANO, SIMEONI, MORONESE, NUGNES - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

sull'edizione locale del quotidiano "Il Messaggero" del 5 giugno 2014 si menziona un esposto anonimo depositato presso gli uffici del comando della Guardia forestale di Cisterna di Latina in merito ad interramenti illeciti di cui potrebbero essere stati oggetto alcuni appezzamenti di terreno in località Piano Rosso, precisamente in via della Curva. Questi terreni erano di proprietà del *boss* Francesco Schiavone, detto "Sandokan" e, come riporta l'articolo, alla fine degli anni '90 pare che al loro interno vi sia stato un frenetico passaggio di *camion* che trasportavano terra da uno scavo all'interno del podere stesso, giustificato con la ricerca di argilla destinata all'impermeabilizzazione della discarica di Borgo Montello, distante in linea d'aria all'incirca 5 chilometri;

il giornalista de "Il Messaggero" riporta anche che all'esposto sono seguite analisi del terreno e delle acque da parte degli agenti del Corpo forestale dello Stato e di tecnici dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione e l'ambiente) Lazio. Risulta agli interroganti che tali misurazioni siano state condotte in maniera superficiale e poco approfondita a causa della mancanza di risorse economiche da parte delle forze dell'ordine preposte. Pertanto la preoccupazione di chi ha presentato l'esposto nonché degli abitanti dell'area non è dovuta a mera suggestione, soprattutto dopo le dichiarazioni di Carmine Schiavone che hanno ridestato l'attenzione pubblica sugli interramenti avvenuti all'interno e nei dintorni della discarica di Borgo Montello. Gli anonimi denuncianti fanno riferimento a "un esponenziale aumento di decessi per patologie tumorali" tra gli abitanti della zona, che pure se non validato da puntuali ricerche statistico-sanitarie, rimane una constatazione di chi vive in quelle zone e ne costituisce la memoria storica. Si ricorda che nella stessa zona, o comunque a pochi chilometri di distanza, insistono anche la discarica di Borgo Montello e l'ex centrale nucleare di Borgo Sabotino;

i terreni a cui si fa riferimento nell'esposto sono ad oggi gestiti dalla cooperativa sociale "Il Gabbiano" e l'attuale responsabile della stessa, Giorgio Ciacciarelli, afferma: "Non sapevamo dei prelievi effettuati ma, visto che sono anni che si continua a parlare di questi sospetti, ben vengano gli

accertamenti da parte degli organi inquirenti. A noi interessa che venga fatta chiarezza sulla questione, per togliere ogni preoccupazione di chi in quella zona ci vive e anche per non rischiare di vanificare tutti gli sforzi fatti da noi fino a questo momento";

considerato che:

sulla pagina *web* de "Il Gabbiano" si legge: "Il fondo agricolo consiste in una superficie di oltre 10 ettari di terreno, di cui 6 a vigneto, con un fabbricato rustico. Il tutto in un avanzato stato di abbandono dovuto a diversi anni di non uso e danneggiamenti: il fabbricato non agibile, il vigneto con necessità di interventi di ripristino dei filari, il restante terreno, con la presenza di depressioni e dislivelli, da recuperare all'uso sociale": ciò non costituisce evidenza alcuna relativa agli interramenti, ma sicuramente avalla la tesi di abbandono e scarso controllo nonché di possibili movimenti di terreno prima dell'avvento della cooperativa;

queste proprietà furono oggetto di confisca al *clan* dei casalesi, e infatti nel 2003 vennero affidate dall'Agenzia del demanio al Comune di Cisterna di Latina che mantiene la proprietà del bene e che ne ha deliberato la successiva assegnazione in uso alla cooperativa per la realizzazione di una fattoria didattico-educativa rivolta agli studenti delle scuole dell'obbligo, con particolare attenzione ai minori che vivono situazioni di disagio sociale. Tuttavia la presenza della cooperativa non ha comunque evitato atti vandalici, come la distruzione nel 2006 di 3 ettari di vigne da parte di ignoti e del ritrovamento, nello stesso anno, di banconote triturate in quei lotti di terreno. Inoltre è a conoscenza degli interroganti che in questi possedimenti vengono organizzati *campus* per *boyscout* i quali soggiornano con le tende istallate ovviamente a diretto contatto con il suolo;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

alla luce della trascuratezza del fondo e dell'incertezza che purtroppo non può essere fugata da analisi superficiali del terreno in caso di paventati "interramenti", si ritiene che tali attività debbano essere interrotte, almeno fino a quando non ci sarà certezza sulla salubrità e venga ripristinata la sicurezza del posto;

sarebbe opportuno che tali indagini iniziassero e si concludessero nel più breve lasso temporale possibile, di modo da non danneggiare l'immagine commerciale della cooperativa "Il Gabbiano", la quale produce un vino, "Campo Libero", che fino a qualche anno fa veniva annoverato tra i prodotti con marchio della legalità di "Libera";

considerato altresì che, in data 12 luglio 2014, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, accompagnato da un nutrito gruppo di residenti del posto, si è recato sui luoghi menzionati per visionarne in prima persona lo stato. Il sopralluogo si è esteso sino agli argini del canale Mussolini, gestiti dal consorzio di bonifica dell'agro pontino. Si è proceduto chiamando una pattuglia del Corpo forestale dello Stato, alla quale sono stati mostrati depositi abusivi di eternit, materiale vetroso, ferroso, pali di cemento e teli sintetici permessi dall'evidente mancanza di controllo sull'area. I residenti hanno riferito di aver già segnalato questi cumuli di rifiuti abbancati illegalmente agli stessi agenti del Corpo, i quali hanno riferito che, in mancanza di un colpevole colto in flagranza di reato, l'unico margine di azione è la richiesta di bonifica immediata da rinoltrare al consorzio di bonifica pontino,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che i monitoraggi effettuati siano sufficienti ad escludere ogni tipo di contaminazione per le persone, braccianti e ragazzi, che si recano nei terreni gestiti dalla cooperativa "Il Gabbiano" nonché per le colture vinicole praticate nella zona;

se intenda intervenire nelle opportune sedi di competenza affinché vengano effettuate analisi più specifiche nel punto indicato nell'esposto, come ad esempio carotaggi e studio dei campioni di terreno, per poi procedere con l'immediata pubblicazione dei risultati in modo da dissipare qualsiasi possibile dubbio della cittadinanza sullo svolgimento di adeguate indagini;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire la salubrità e la sicurezza della zona, anche alla luce dell'inquinamento che interessa il territorio, inquinamento accertato esclusivamente nell'area della

discarica di Borgo Montello, per il quale ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento a tutela dei residenti e dell'ambiente circostante (falde e terreni agricoli e non).
(4-02485)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-01104, della senatrice Padua ed altri, sulla chiusura del tribunale di Modica;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-01108, delle senatrici Favero e Pezzopane, sull'imposta di bollo richiesta per il rimborso dovuto ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01106, del senatore Panizza, sull'inquinamento acustico causato dalla ferrovia nel centro di Trento.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 276a seduta pubblica del 10 luglio 2014, a pagina 18, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Senatori Lo Giudice Sergio, Cirinna' Monica, Dalla Zuanna Gianpiero, Di Giorgi Rosa Maria, Giacobbe Francesco, Manconi Luigi, Mastrangeli Marino Germano, Palermo Francesco, Zanoni Magda Angela. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione (1562) (presentato in data 10/7/2014).

1.4.2.4. Seduta n. 278 (ant.) del 15/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

278a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,34)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla***

limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ieri era presente in Aula - e mi spiace veramente che oggi sia assente - la ministra Boschi, che ha seguito i lavori parlamentari, in Commissione e a tratti in quest'Aula, e mi sono fatto una domanda. In quest'Aula molto distratta mi piacerebbe ricordare una persona, che oggi non c'è più ed è un peccato che manchi, una persona che ha lavorato sul progetto di cui stiamo oggi discutendo sostanzialmente per trent'anni della sua vita: mi riferisco a Gianfranco Miglio, che è stato anche nostro collega, oltre che esimio professore e docente di diritto costituzionale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Mi chiedevo se la ministra Boschi avesse mai sentito parlare di questa persona, perché quando Miglio faceva le battaglie politiche in quest'Aula, essendo mancato nel 2001, posso capire che la ministra Boschi probabilmente, ancora adolescente, aveva allora altri problemi nella sua vita.

Le riforme costituzionali sono una questione che, da sempre e di volta in volta, ha toccato il Parlamento quando si rendeva conto che era necessario apportare un'opera di manutenzione. Chi ha memoria parlamentare ricorda che già dalla metà degli anni Ottanta si pone fortemente il problema di un ammodernamento della Costituzione. Sono gli anni in cui si discutono le teorie di Sieyès, costituzionalista francese, secondo il quale ogni ordinamento costituzionale subisce nel tempo un inevitabile logoramento, cosicché una Costituzione resta valida per non più di due generazioni.

Sulla base di queste valutazioni, l'Italia dà il via ad una serie di momenti di revisione: la prima Commissione bicamerale Bozzi, negli anni 1983-1985 e la seconda, con De Mita-Iotti, negli anni 1993-1994. Ma serve una grossa spinta innovativa per dare alla luce un primo progetto. La spinta innovativa la dà una nuova forza politica che entra in modo prorompente sulla scena politica italiana ed è la Lega Nord all'inizio degli anni Novanta. La Lega pone con forza la necessità di rivedere l'ossatura, la struttura e l'efficienza dello Stato, al punto che le riforme costituzionali sono alla base di una ripartenza e una riorganizzazione dell'architettura costituzionale.

Ironia della sorte: la prima riforma non viene fatta dalla Lega, ma dalla Commissione, sempre bicamerale, presieduta da D'Alema, che dà alla luce nel 2001 la prima riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Il Governo (Lega-Forza Italia, con Berlusconi) porta a compimento un progetto lasciato parzialmente incompiuto e dà il via nel 2005 alla riforma vera, definita anche *devolution*, perché la si fece a costituzione invariata, che peraltro era - se mi si consente - anche migliore di quella che stiamo varando noi.

Infatti, toccava i due rami del Parlamento ed operava una riduzione sostanziale anche nella Camera. Però aveva un difetto, e cioè che era frutto di una certa coalizione, aveva il timbro di un Governo di centrodestra: all'epoca, ciò che faceva un Governo di centrodestra non poteva essere avallato dal centrosinistra così che succedendosi i Governi in quegli anni tutto quello che faceva un Governo il Governo successivo lo cancellava. Chi ne ha fatto le spese in modo inconcepibile è stata la scuola, l'istruzione che, nel corso di quattro legislature, ha visto quattro riforme tanto che la scuola italiana è finita nel caos.

La riforma di cui parliamo oggi è una riforma che parte molto male. Se in passato si ragionava in termini di Commissioni bicamerali, di coinvolgimento, di partecipazione larga alla fase riformativa, questa riforma invece prende il via nelle stanze di una serie di partiti, tanto da essere nota anche con il nome di patto del Nazareno. Quindi, riforme che partono a due, ma le riforme che partono con soltanto due formazioni partono molto, molto male.

La Lega Nord in questo momento come s'inserisce? S'inserisce con la forza dei numeri di cui dispone in Parlamento, ma su un testo già quasi preconfezionato, per cui s'inserisce a metà della partita. Cosa può fare? Può apportare solo qualche miglioramento, e di questo siamo relativamente soddisfatti.

Ho sentito affermare in quest'Aula delle grosse imprecisioni. Si è cioè detto che le Commissioni avrebbero apportato dei correttivi. Ebbene, le Commissioni hanno collazionato 53 testi di disegni di legge costituzionale, uno dei quali recava anche la mia firma (l'ottavo fra i presentati) ed era molto parziale. E lo era perché, come nelle guerre contadine del Quattrocento, *right or wrong, my country,* le bandiere delle contee erano diverse ma sotto la frase era la stessa: giusto o sbagliato, combatto per la mia terra.

Anch'io ho dovuto condurre la mia battaglia per la mia terra inserendo, contro la possibile arroganza di un Governo centralista, la difesa delle autonomie. E le autonomie speciali possono essere tutelate soltanto prevedendo che i relativi statuti, che sono leggi costituzionali, possano essere modificati soltanto previa un'intesa fra Stato e autonomie interessate. Questo è rimasto nel testo, ma non perché lo ha previsto la Commissione, bensì perché faceva parte dei 53 testi collazionati nella proposta che la Commissione ha portato all'esame di questa Aula.

Abbiamo una grossa preoccupazione per il lessico che si sta utilizzando. Questa legislatura parte con un brutto termine, se ricordate bene, colleghi: rottamare. Bisogna cambiare, bisogna cambiare e a qualsiasi costo. Il nuovo va sempre bene, il vecchio no. Quasi si parlasse di un negozio di abbigliamento, i capi dell'anno precedente, al di là della loro bontà, devono essere sostituiti perché la moda impone che bisogna cambiare per cambiare.

Noi ci chiamiamo senatori. Una volta il *senior*, il saggio, il sapiente, l'esperienza era considerata virtù, oggi - chissà come mai - è considerata un vizio capitale da spazzare via nel minor tempo possibile.

Il termine «machismo» in passato si sposava molto con «fascismo». Adesso usiamo il termine «renzismo» che forse è ancora peggio di «machismo». Mi riferisco all'ostentazione di forza e di sicurezza: facciamo una riforma al mese; facciamo una riforma al giorno; diamo la scadenza; entro questo termine si devono fare queste cose; chi non condivide e le voci fuori dal coro sono spazzate via (abbiamo visto che fine ha fatto chi non condivideva in Commissione). *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signori miei, per noi è una grossa preoccupazione la strada che si sta intraprendendo. Ma, con questi metodi, che prodotto alla fine riusciremo a sfornare e, soprattutto, a chi lo daremo in mano da dirigere o da gestire?

Possiamo dire che qualche miglioria l'abbiamo tentata ed introdotta. Il Governo ha deciso di cancellare le Province: non pensiamo sia una cosa buona, però, a maggioranza, si è deciso così. Il Governo voleva di fatto cancellare le Regioni: togli le Province, togli competenze alle Regioni, ma cosa resta di potere reale ai territori?

Scusatemi, ma oggi ho voluto fare un omaggio a Miglio. Quello che lui recitava a proposito del centralismo l'ha concentrato in poche righe nel suo libro: «Una Costituzione per i prossimi trent'anni»: «Mentre in uno Stato unitario e accentrato si tende a comandare» - questo termine ci riporta all'attualità - «con atti di imperio, provvedimenti e decisioni presi dall'alto, in un sistema federale a tutti i livelli si tende ad adoperare quel sistema del contratto, cercando sempre il consenso delle popolazioni coinvolte».

Siccome noi siamo un po' i discepoli e gli epigoni di Miglio, abbiamo applicato sostanzialmente alla lettera gli insegnamenti di Miglio e abbiamo calato nel testo quello che potevamo calare. Per cui, grazie anche al correlatore Calderoli, che fa parte di questa corrente di pensiero, le Regioni si sono mantenute: mi riferisco ai poteri legislativi alle Regioni, che vuol dire poteri ai territori, quindi vicinissimi ai cittadini. Ciò si è mantenuto nel rispetto di ottenere anche il risultato, che è quello di un Senato più snello. Cento senatori possono andar bene. Tuttavia, se possono andar bene 100 senatori (cioè un dimagrimento di due terzi), perché non poteva andar bene un parallelo dimagrimento della Camera a 400 o 500? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*Sono cose che non sono state accolte, ma che noi avremmo voluto vedere nella riforma complessiva.

Passiamo ora al tema dei poteri di controllo da parte di quest'Assemblea, che - torniamo a Miglio - tornerà a quella che nel pensiero di Miglio si chiamava la Camera delle Autonomie, cioè il Senato delle Regioni, che opera nei rapporti tra Parlamento ed enti locali e tra Parlamento ed organi comunitari. Diciamo snelli - sì, va bene - ma noi non possiamo dimenticare mai l'efficienza. L'efficienza che, chi ricorda bene, nella nostra riforma federalista del 2005, si pose definendo i costi *standard*.

Abbiamo visto con soddisfazione che questo concetto è traslato anche nella riforma di cui parliamo. Non siamo ai tempi in cui tutto si cancellava se veniva fatto da qualcun'altro, ma riconoscere la paternità dà un po' fastidio. Ecco, quindi, che scompare stranamente la parola costi *standard* e viene

utilizzato un termine diverso. Infatti all'articolo 32 del testo proposto dalla Commissione, che modifica l'articolo 119 della Costituzione, invece di dire che si dovranno utilizzare metodi efficienti con i costi *standard*, si è usato il termine: «indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno». Bene, se guardiamo alla sostanza, siamo felici che questo sia entrato in Costituzione.

Facendo dei conti non precisissimi, abbiamo calcolato che, soltanto con questa piccola manovra, avremo dei risparmi che si aggireranno intorno ai 30 miliardi di euro all'anno. Sappiamo cosa significano 30 miliardi all'anno e sappiamo anche cosa possiamo mettere in moto di questa economia che, nonostante i proclami del Governo, ci sembra, non al palo, ma veramente piantata fino a mezzo busto.

Diciamo: un po' meglio di prima. Questa riforma oggi è un po' meglio rispetto a come è partita e a come il Governo ce l'ha presentata. Tuttavia, ci sono ancora questioni che non possono essere digerite, perché piacciono davvero molto poco. Mi riferisco al fatto che i cittadini non contino assolutamente niente. *(Applausi del senatore Campanella)*. Vediamone alcune.

Già è difficile la partecipazione; sappiamo la fatica a cui è sottoposto un comitato che si propone di dare un proprio contributo con una legge di iniziativa popolare: 50.000 firme erano un bello sforzo; prevederne ora 250.000 sembra tagliare le gambe, e cioè dire che l'iniziativa popolare c'è, è possibile, ma la strada è assai erta e in salita. Stesso discorso vale per il *referendum*: se un cittadino ritiene che è stata approvata una norma sbagliata non può fare altro che urlare; non ha giornali, non ha mezzi di pressione; l'unico grosso mezzo che gli dà la Costituzione è poter chiedere, insieme a qualcuno altro, che quella norma venga cancellata. Ebbene, 500.000 firme sono un numero incredibile: si è visto che le metà dei *referendum* nemmeno superava questo scoglio, pur essendo tutti motivati, ragionati, tutti con una validità intrinseca. Portarlo ad un milione di firme significa impedire nella sostanza che nel prossimo futuro si possano effettuare *referendum*. È vero, il numero è stato mitigato dalla Commissione che lo ha ridotto ad 800.000, però a noi sembra si stia prendendo la strada secondo la quale un cittadino non deve proprio interferire, non conta niente, deve solo ascoltare, ubbidire e bere da questa fontana. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-ILC e del senatore Liuzzi)*.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 9,50)**

(*Segue* DIVINA). Raccordiamo alcuni elementi che non ci è dato sposare in questo momento. Parliamo di riforma del Senato, ma non possiamo non vedere che altrettanto si sta modificando alla Camera nel metodo di elezione. Mi riferisco all'Italicum, che, guarda caso, nasce anch'esso nelle segrete stanze di una formazione politica: sempre un patto a due, il patto del Nazareno, con il quale si stabilisce che la Camera non verrà mai eletta dai cittadini, ma sarà nominata sostanzialmente in base a liste bloccate.

Ricordo che il grande disagio dei cittadini, i primi rigurgiti che hanno portato al distacco della società civile dal Parlamento, quindi dalla politica, nascono proprio dal fatto che sempre meno è stata coinvolta la popolazione, il cittadino; i mal di pancia si sono sentiti. Quando sono partiti i rottamatori sembrava addirittura che tra i primi punti vi fosse la necessità di riprendere un dialogo con la cittadinanza. Ma se di quanto dicevano i rottamatori alla fine questo è il risultato, dobbiamo dire che, grazie a Renzi, è prevalsa, viceversa, la linea di voler controllare ancora più strettamente le istituzioni.

Tutti abbiamo letto le agenzie nonché qualche titolo di giornale: in quest'Aula si sono levate a 360 gradi obiezioni sulla questione della partecipazione e dell'elezione, e non è accettabile che il Presidente del Consiglio liquidi tutto con la battuta che è solo questione che i senatori vogliono mantenere l'indennità. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC e del senatore Floris)*. Qui dentro mai nessuno ha affermato qualcosa del genere. Dal partito stesso del Presidente si sono levati dei cori, delle aspettative, ma mai nessuno qua dentro ha fatto cenno alla parola indennità, ragion per cui è vergognoso che il presidente Renzi abbia liquidato la questione con una battuta, come per dire che quello che interessa ai senatori è soltanto mantenere il posto, la «carega» o le indennità. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-ILC e dei senatori De Pietro e Floris)*. Renzi è una vergogna se affronta le riforme in questa maniera. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC e del senatore Floris)*.

Un Senato non eletto, una Camera non eletta: ma cosa andiamo raccontare ai nostri cittadini, visto che

mi pare non se la passino neanche tanto bene gli italiani? Abbiamo letto gli ultimi dati dell'ISTAT: 6 milioni in situazione di indigena totale; 10 milioni sotto la soglia di povertà. Non avevamo mai visto dati del genere.

Il presidente Renzi e le istituzioni cosa rispondono a questi cittadini? Le questioni di cui vorrebbero sentir parlare sono: «quando finisce questo calvario, quando vi occuperete dei nostri problemi, dei nostri bisogni». Perché dell'architettura dello Stato costituzionale a queste persone interessa relativamente poco: non sono questi i problemi che tolgono il sonno agli italiani. Le domande che si pongono sono: «riuscirò a mantenere il mio posto di lavoro? Riuscirà mio figlio domani a trovare un lavoro? Riuscirò questo mese a pagare le bollette e l'affitto?». Questi sono i problemi che gli italiani si pongono, dell'architettura dello Stato interessa loro assai poco.

PRESIDENTE. Senatore Divina, il suo tempo sta scadendo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Sto concludendo. Se i figli non trovano lavoro non si sposano e, se non si sposano, non fanno figli, e se non facciamo figli prevale il populismo di chi insiste a dire: vedete, sono gli immigrati che garantiscono il minimo vitale ringiovanimento della società. Forse è anche vero, ma siamo noi che stiamo preparando questa società: io mi vergogno a lasciare questo tipo di Paese a chi verrà domani.

Il messaggio che il Governo sta dando a queste persone che aspettano risposte ai loro problemi è: «Cari signori, voi non ci servite a niente, nemmeno per scegliere chi vi governerà». Questo è il messaggio che si dà.

Presidente, come Lega Nord, noi non diremo mai una cosa del genere ai nostri cittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, siamo qui a celebrare il funerale del Senato della Repubblica italiana. È un colpo inferto al cuore delle istituzioni democratiche, nato da un patto scellerato tra il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il noto pregiudicato Berlusconi.

Che il nostro Paese e le nostre istituzioni avessero la necessità di uno snellimento burocratico e di un'attività legislativa più incisiva e meno rallentata dai cavilli burocratici ce ne eravamo accorti anche noi. Siamo entrati in Senato, 15 mesi fa, con il solo compito che i cittadini ci hanno dato, cioè quello di far ritornare il Parlamento alla sua funzione naturale: fare le leggi. Attraverso proposte di legge, emendamenti, mozioni, risoluzioni, interrogazioni, andiamo avanti con costanza ed impegno, con grandissimo senso di responsabilità istituzionale, ma ci siamo resi conto che il problema non è il Senato e nemmeno noi.

Il problema è nella vostra bassa considerazione di questo ramo del Parlamento, oggi ridotto al residuale compito di concedere la fiducia ad ogni vostra bega legislativa. Ciò che ci spinge ogni giorno a batterci nelle varie Commissioni, nonostante i nostri emendamenti vengano ripetutamente bocciati e ridotti da voi a carta straccia, è proprio la consapevolezza di ritornare a far politica, una politica che guarda al cittadino come al nodo centrale di tutte le scelte. Una politica partecipata e condivisa.

Oggi, questo mandato parlamentare si scontra con la peggiore mattanza della nostra Carta costituzionale: la cancellazione della funzione legislativa del Senato della Repubblica. Il patto del Nazareno - che ha ben poco di celestiale - ha deciso che per far funzionare il progetto di deriva autoritaria della P2 si dovesse mettere mano alla fine del bicameralismo perfetto, cioè mettere a tacere le opposizioni e costituire una Camera di notabili in seno al piacere ed al servilismo dei capi di partito.

Il Senato, sempre secondo le vostre bizzarre logiche costituzionali, sarà depotenziato di ogni sua funzione. State riuscendo dove chi vi ha preceduti non ha osato spingersi oltre, in barba al vero interesse comune. Cento sono i «nominati», i condomini tra consiglieri regionali e sindaci a cui si aggiungono i nominati di re Giorgio. Questi saranno i prossimi inquilini di Palazzo Madama. Cento tra uomini e donne designati da una cerchia ristretta nei Consigli regionali che, oltre all'incarico di consigliere, avranno anche il ruolo di senatore della Repubblica delle Autonomie. I futuri inquilini, quindi, usufruiranno di un *bonus jolly* che si traduce in un regalo del partito unico: l'immunità.

Saranno dei fortunati delinquenti che, a colpi di maggioranza governativa, verranno graziati per le loro marachelle. Non ci riesce difficile immaginare i nomi e cognomi di questi futuri «unti del Signore». Basta guardare nella lunga lista di sindaci e consiglieri regionali in odore di avviso di garanzia per capire chi sarà il prescelto per lo scranno a Palazzo Madama.

Ma non finisce qui. Il Senato diventerà un *autopark*, una specie di parcheggio politico a tempo, con grattino alla mano e scadenza del mandato fino alla caduta della Giunta.

La vostra riforma - rafforzata da un'altra vostra grande trovata - l'Italicum, sarà il ben servito finale al ruolo delle opposizioni. I partiti più piccoli che tenteranno di tutelare la sovranità popolare verranno messi a tacere una volta per tutte, ogni avversario che vi farà venire il sangue agli occhi verrà eliminato. Corsi e ricorsi storici, eh?

Avete fotocopiato e cambiato qualche dato della legge Acerbo. Una legge che, sotto mentite spoglie democratiche, intendeva spianare la strada al ventennio fascista. Niente di più e niente di meno di quello che si vuole attuare con l'Italicum, ovvero aprire le porte al regime Renzusconi. Ma bravi!

Ma tanto noi vi abbiamo scoperti! A questo punto, Giacomo Matteotti direbbe: «Il nemico è attualmente uno solo, il fascismo. Complice involontario del fascismo è il comunismo. La violenza e la dittatura predicata dall'uno, diviene il pretesto e la giustificazione della violenza e della dittatura in atto dell'altro».

In parole povere, i vostri dissidenti saranno costretti a seguire gli ordini dall'alto con il rischio di essere messi fuori dai giochi e sostituiti in Commissione. Come nel caso dell'epurazione di due vostri senatori, con cui avete fatto le prove generali di eliminazione del concorrente, in perfetto stile «Grande Fratello».

Avete previsto anche un confessionale in Aula, in questo emiciclo?

Eliminazioni senza *nomination* e senza voto del pubblico. L'idea dell'uomo solo al comando fa sentire di essere arrivati, accecati più dall'ego spropositato che dai ruoli istituzionali, in un Paese sempre più fanalino di coda in Europa.

Siete stati pessimi come opposizione all'ex Cavaliere e siete peggio di lui come maggioranza che si arroga il diritto di decidere per tutti, come se nessuno di voi avesse mai messo fuori il naso da quest'Aula e capito che milioni di italiani sono ridotti in ginocchio.

Il Capo dello Stato - o, meglio, la sua scelta - sarà solo una formalità in seno al Governo e al primo partito che, con pochi voti, porterà a casa tutte le cariche dell'arco costituzionale. Non abbiamo capito, però, se chi siederà al Quirinale sarà garante della Costituzione o elargitore di grazie a uomini poco inclini al ligio dovere istituzionale!

Avete già un nome per il prossimo garante o state lavorando ad una rosa di nomi disposti a dare la grazia al vostro alleato fedele, l'ex senatore Berlusconi?

Che dire, poi, della Corte costituzionale? Sarà anch'essa un organo alle dipendenze del Governo e del Colle?

Il Governo, a conti fatti, controllerà 10 dei 15 giudici costituzionali. Si ridurrà, quindi, il rischio di un rigetto da parte della Consulta delle leggi incostituzionali che voi, sempre voi del partito unico, siete abituati da vent'anni a fare e rifare.

Avete messo il cappello anche sul Consiglio superiore della magistratura, destinato a diventare un organo filogovernativo con un terzo di laici nominati dal Governo, con l'aggiunta di un Presidente e di un Vice, entrambi fedelissimi all'Esecutivo.

Un quadro perfetto, composto da soldatini di piombo, che mette a tacere quel potere giudiziario che troppe volte, secondo «qualcuno», ha interferito nelle vostre atipiche e colluse attività politiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

Ed è per questo che avete messo in moto le ruspe per toglierli di mezzo, cominciando a negargli un'adeguata protezione, lasciandoli soli a combattere contro la mafia, impedendogli addirittura di proseguire le indagini. Non è questo lo Stato di cui andare fieri. Non è questo.

Dove vuole arrivare il presidente Renzi, qual è il suo vero scopo finale?

Questi sono atti poco democratici dall'amaro sapore dittatoriale, pagine nere, scritte con un inchiostro grave ed indelebile sulla pelle dei cittadini e nei libri di storia futuri.

In questo delirio di onnipotenza farcito da ricatti, inciuci, patti segreti, tagliole, ghigliottine, grazie promesse al vostro alleato fedele, in realtà l'orgoglio dovrebbe essere il sentimento prevalente. Al di là delle differenze e dei percorsi politici che intercorrono tra noi e voi ed il vostro Presidente nominato, al di là del potere che in questo momento ha la maggioranza, occorre ascoltare la volontà popolare.

Un passo indietro, fate un passo indietro che vi darà più onore e che vi farà dormire sonni più tranquilli. Niente *yes man*, solo riforme a misura di cittadino!

Non vedete che il potere, l'arrivare, l'imporsi senza chiedere, il fare senza capire, fanno di voi solo i figli politici di Berlusconi, del quale ne avete ricalcato i peggiori spunti. Eppure, un grande statista si riconosce dalla capacità di invertire la rotta, ma con stile. E, invece, tutto questo porta ad un maldestro Schettino pronto ad affondare il Paese Italia, nel gesto di uno sporco e meschino inchino.

O si crede che, per sedere al vostro tavolo delle riforme, a noi occorra fare il compitino a casa, mentre voi dividete lo scacchiere costituzionale insieme a pregiudicati, lobbisti e servi?

Un ventennio di permanenza a Palazzo Chigi, una capillare e potente informazione pilotata in RAI e in Mediaset non giustificheranno agli elettori la volontà della maggioranza di suggellare la distanza tra la politica e i cittadini.

I *referendum* abrogativi passano da 500.000 a 800.000 firme; le leggi di iniziativa popolare invece passano da 50.000 a 250.000 firme.

Le grandi riforme - in un Paese come l'Italia - non possono essere figlie della volontà di due uomini, ma devono essere condivise il più possibile. Richiedono lungimiranza, umiltà, coscienza, cuore e orgoglio. Tutto per il bene della Nazione. Una Nazione è tale se esprime appieno il concetto di democrazia! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarquinio. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, viviamo un momento pesantissimo, ma sembra interessare a pochi; sembra un passo così, una leggina qualsiasi, mentre stiamo segnando un disastro - e non una svolta - epocale.

Ci stiamo mangiando o meglio divorando ciò che persone molto più degne di me certamente, ma ritengo di tutti noi, hanno costruito nel 1948; ci stiamo mangiando la vera democrazia costruita con quella Costituzione. Qualcuno si è svegliato la mattina - io pensavo di stare su «Scherzi a parte» - e ha presentato questa riforma costituzionale. Purtroppo non è così: non è uno scherzo, ma è la realtà. Per quanto mi riguarda, si tratta di una realtà inaccettabile. Questa è una posizione mia, personale, che non coinvolge alcun collega, dentro e fuori quest'Aula; è una posizione che deriva dalla storia e dalla cultura da cui provengo, che non ho mai rinnegato e mai rinnegherò, valori e idealità, particolari che non sono negoziabili per niente per nessuno. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella e Di Maggio*). Non sono negoziabili con un'ipotetica candidatura o ricandidatura. Non vorrei deludere tutti, ma chi spera di averlo non otterrà niente!

È drammatico anche immaginare di barattare valori e idealità - se si hanno - per una poltrona. Tale fatto mi lascia sgomento.

Io vengo da cinque legislature regionali, in una Regione che non ha avuto alcuno scandalo rispetto ai Gruppi, per essere chiari, cioè la Puglia. Io sono nella minoranza e quindi potrei anche divertirmi. Sono assolutamente sereno.

Sono venuto qui, spinto dai miei amici, ormai alla mia età con un po' di entusiasmo per capire ciò che già conoscevo, avendo frequentato quest'Aula quando ero più giovane, consigliere comunale, assessore, consigliere regionale nel 1990; qui ho incontrato persone di altissimo livello, di ogni colore politico. Ho visto quante pagine nobili sono state scritte in quest'Aula, non certo da me, ma da tanta gente che ci ha preceduto, dal 1948 in poi. Improvvisamente si decide di cancellare tutto questo. Rivolgo un invito ai relatori: per piacere, quale Senato della Repubblica? Chiamatelo come volete,

perché chiamarlo Senato della Repubblica è un'offesa al Senato che c'è stato. Quello che volete votare e vi voterete! *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-ILC e Misto-SEL e del senatore Di Maggio)*. È inaccettabile.

Dico io: ci sono la dignità e l'amor proprio di ognuno di noi. Come ci si può piegare a tutto questo? Come ci si può piegare ai *diktat*? Come ci si può piegare a un Governo che impone le riforme costituzionali? In altri tempi ci sarebbe stata la rivoluzione! Tutto dovrebbe partire dai Gruppi parlamentari e dai partiti in quanto tali. Si trasforma tutto, si mangiano i paletti della democrazia del Paese e tutto tace, con la complicità anche dell'informazione, che descrive noi che ci opponiamo - almeno per ciò che mi riguarda - come coloro i quali non vogliono le riforme. Io ho presentato un emendamento per l'abolizione del Senato: sarebbe più serio e più rispettoso per le pagine che nei decenni sono state scritte in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S*, *Misto-SEL e Misto-ILC e del senatore Di Maggio)*.

Questo è il problema vero! Santa Vergine, si fanno accordi politici, si presenta tutto, ma dov'è il rispetto della persona? Dov'è il rispetto di 315 esseri umani, che sono qui e che devono solo eseguire? Se dobbiamo eseguire cose serie, siamo disponibilissimi. Dobbiamo discutere, ma - santa Vergine! - non si può chiedere a chi, forse immodestamente, ritiene di avere nel proprio bagaglio culturale valori e idealità - per qualcuno superate, ma in realtà tuttora vive, perché in vent' anni non si è costruito nulla di diverso in termini di valori e idealità - di chinare solo la testa e di votare ciò che non condivide e non sente.

È assurdo cancellare così: dietro la parola «senatore» ci sono degli esseri umani. Si può discutere e si può cercare di capire. Ho 65 anni e non sono più candidato a niente, ma sinceramente in me c'è una rabbia enorme per tutto quello che sta accadendo. C'è una rabbia senza limiti per tutti coloro che stanno zitti! L'amor proprio e la dignità ce l'avete o non ce l'avete? *(Applausi dai Gruppi M5S*, *Misto-SEL e Misto-ILC)*. Siete senatori della Repubblica o siete delle marionette? Ve lo dico col cuore in mano. Questa è una battaglia per una vera democrazia, contro una deriva plebiscitaria inaccettabile. È arrivato il momento di far cessare, in questo Paese, ogni forma di populismo, perché fino ad ora dai populismi non ho visto derivare nessun vantaggio per la Nazione. Questo è il dato reale e vero e queste sono le idealità che mi spingono a dire che ciò è assurdo. Ripeto l'invito ai relatori: il nome «Senato della Repubblica» è offensivo per ciò che è stato questo Senato. Questo è il dato reale e vero. Si tratta di problemi seri e tutto ciò è davvero incredibile.

Noi chiediamo un Senato elettivo, ma sembra che stiamo chiedendo una mostruosità. Si dice che chi vuole un Senato elettivo è contro le riforme. Come vi ho detto, preferirei abolire il Senato: immaginate dunque come ciò vada oltre le attuali riforme. Chi è contro queste riforme, secondo il presidente Renzi, lo fa perché vuole difendere la propria indennità: che gratuità, che volgarità di espressione! È qualcosa di incredibile: che menzogna! Vogliamo le riforme vere? Facciamole! Discutiamo pure di portare a 100 o a 50 il numero dei senatori, ma che siano eletti! E per la Camera dei deputati, se cura dimagrante ci deve essere, che ci sia! Sia ben chiaro che in linea generale non condivido ciò, perché mi sono posto sempre una domanda: come mai delle persone di quel livello culturale, come i costituenti del 1948 - da destra, a sinistra, al centro - hanno previsto quei numeri per la composizione delle Camere? La risposta c'è e sta nell'allargamento della base democratica. Più gente c'è, meno casta ci dovrebbe essere e più democrazia c'è. Venivamo allora dopo il fascismo. Signori senatori, anche se in epoche diverse, stiamo assistendo a cose similari. Ci si impone quello che bisogna fare. Se fosse per me, sinceramente, non diminuirei il numero dei componenti delle Camere di una sola unità e lo dico precisando che non sono candidato né alla Camera dei deputati, né al Senato, né al Consiglio comunale. Credo infatti alla conclusione a cui arrivarono i costituenti, dopo dibattiti seri, approfonditi e culturalmente serissimi. Ci credo: io sono nulla e tanti di noi sono nulla rispetto al loro livello e alle sofferenze da cui veniva quella gente *(Applausi della senatrice Serra)*.

Ci si dice invece: cancelliamo tutto. Ma ci si rende conto che stiamo cancellando la democrazia? Per i cosiddetti costi della politica, riduciamo i Consigli comunali e aboliamo i Consigli provinciali (di fatto poi abbiamo altro, ma lasciamo stare). Chiudiamo tutto. Adesso facciamo una marionettata: pensate

che io ero consigliere regionale e mi sono dovuto dimettere quando sono diventato senatore. Adesso i consiglieri regionali diventano senatori. Siamo davvero al paradosso! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Mineo)*.

È una cosa incredibile, si tratta di una riforma demenziale: per rispetto verso ognuno di voi, abbiate il coraggio di non votare le cose demenziali e di non piegarvi a chiunque, questo è il problema vero! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e dei senatori Di Maggio, Gambaro e Campanella)*. Si tratta di una cosa che - lo ribadisco - non coinvolge nessuno né niente, ma il mio sentire, i miei valori e le mie idealità: chi li ha diversi, voti in maniera diversa, ma credo che un giorno si dovrà guardare allo specchio, per i danni che faremo; non si tratta infatti di una leggina, ma di una riforma costituzionale, che produrrà danni enormi, difficili da correggere. E questo è solo il primo passo, quindi aspettiamoci altro.

Risparmiamo sul Senato? Risparmiamo pure sulla Camera! Ma quando chiuderemo tutti gli enti inutili? Dobbiamo risparmiare e quindi facciamo le riforme costituzionali per risparmiare? Le riforme costituzionali dovrebbero essere fatte perché tutto funzioni meglio, non per risparmiare: che principio è questo? Allora è uno *spot* da dare in pasto alla vulgata popolare, per poter poi dire: «Ho ridotto, ho chiuso!». Questo è. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Bravo!

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Vorrei poi dire serenamente una cosa - e ci sarebbe anche tanto altro, ma si corre il rischio di diventare monotoni e di cadere nella retorica - anche se mi dispiace che non sia presente il presidente Grasso: salutai con soddisfazione quando egli prese posizione su questo attacco al Senato, poi però è calato il silenzio, mentre mi sarei aspettato una difesa serrata, non corporativa, per ciò che il Senato è ed è stato anche in questo periodo, per la sua produttività parlamentare rispetto a quella della Camera, mentre tutto si è appiattito. Il *diktat* colpisce tutti: capisco il ruolo *super partes*, ma lei, senatore Grasso, è il Presidente del Senato e quest'istituzione la deve difendere, mentre sembra che debba essere cancellata. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*. Chiedo a tutti gli altri: il giorno in cui - non so quando, ma a breve - sarà votata questa cosa, chi saremo? Che titolo abbiamo per continuare a votare le leggi? Siamo già stati delegittimati in questi giorni, ma quando l'avrete votata non avrete più alcun titolo: rendiamoci conto che stiamo chiudendo baracca e burattini, quindi per la strada ci derideranno ancor di più. Ma, santa Vergine, poi perché tutta questa corsa? Non ho mai visto proporre riforme costituzionali ad eventuali quattro anni dalla scadenza del mandato: in realtà, non vorrei deludere tutti, ma apprestatevi a votare nella prossima primavera (e dico «apprestatevi» perché non sarò candidato, quindi il problema non mi riguarda); poi, chissà quale altro provvedimento per lesa maestà arriverà, ma non è un problema. Rispetto alle battaglie ideali, infatti, si fa di tutto, perché sull'idealità, sui principi e sui valori non sono disposto a trattare niente, né è immaginabile che su idealità, principi e valori sulle riforme costituzionali si possa invocare la disciplina di partito: non stiamo votando una legge di bilancio, questo è il dato vero, poi si faccia quel che si vuole. Io rispondo per me stesso, per i miei valori, per le mie idealità e per le mie convinzioni, che qui ho espresso, anche se brevemente: mi trovo a parlare di queste cose con tanta sofferenza, perché, chiudendo la mia carriera politica, speravo di vivere tempi diversi e di vedere un orizzonte diverso, nonché un ritorno alla democrazia più compiuto, pur con tutti i correttivi che si dovevano mettere in atto, non certo queste riforme demenziali. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut e Misto-ILC e dei senatori Gambaro e Gentile. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la riforma del Senato rappresenta un passaggio molto rilevante nel percorso di cambiamento impostato in questa legislatura dal Governo Renzi.

Questa riforma è parte di un processo che punta a rendere più efficace l'azione legislativa e che dovrà portare a produrre norme in tempi più brevi e ad evitare la duplicazione nella fase di formazione delle leggi, determinata dal bicameralismo paritario che i Padri costituenti avevano scelto di adottare nella nuova Repubblica uscita dalla guerra e da vent'anni di dittatura fascista.

Il doppio passaggio garantiva equilibri, generava sicurezza e faceva sì che la diversa composizione delle Camere avesse peso e che nelle letture che si susseguivano si potesse dare ruolo alle posizioni in campo, armonizzando le diverse sensibilità uscite dalla guerra e dalla resistenza, attraverso garanzie costituzionalmente riconosciute.

Si trattava di mettere in campo tutti i possibili deterrenti per evitare squilibri antidemocratici in quel momento storico, visti i ricordi brucianti e troppo recenti. Si trattava, quindi, di una Costituzione che rispondeva alla fase storica di cui era espressione; una Costituzione la cui seconda parte accoglieva e mediava tra timori e memorie di sofferenze di popolo. Negli anni comunque si è avvertito il limite di questa impostazione ed è cresciuto, anno dopo anno, il dibattito sull'opportunità di mantenere il bicameralismo perfetto in Italia: troppe ricadute negative sul processo di formazione e approvazione delle leggi e troppo tempo per giungere all'approvazione definitiva di un provvedimento. A parte alcune punte nel dibattito, che sono anche necessarie in un momento così delicato, mi pare comunque che le forze politiche complessivamente concordino sul superamento del bicameralismo.

La questione rilevante, quella su cui c'è il dibattito più ampio, è naturalmente quella delle funzioni e quindi della necessaria difformità tra le funzioni di una Camera e dell'altra. Il testo che qui esaminiamo propone un assetto di equilibrio, è convincente colleghi; è un assetto di equilibrio in relazione alle funzioni. È stato fatto un lavoro che nessuno può dire non sia stato lungo, accurato, che ha tenuto conto di decine di audizioni, come ci ha ben detto la relatrice, e noi stessi abbiamo partecipato a tutto questo processo. Pertanto, dire che questa è una riforma affrettata è sicuramente qualcosa di non corretto e qui in quest'Aula l'ho sentito dire in troppi interventi. Naturalmente, più le due Camere che stiamo andando a definire sono diverse e complementari nelle loro funzioni, più avremo realizzato una buona riforma. Così è normale che la seconda Camera non dia la fiducia e abbia poteri legislativi ridotti: è quanto è scritto nel testo che stiamo esaminando.

Certo, ognuno può avere opinioni diverse e non c'è dubbio che le abbia, può ritenere non completamente soddisfacente il testo prodotto, ma quello che noi qui esaminiamo è un testo sicuramente coerente con l'impostazione ormai condivisa a livello generale e non soltanto in Italia, un'impostazione ormai consolidata in altre esperienze nazionali che ritroviamo in tante realtà parlamentari degli altri Paesi del mondo caratterizzati da un bicameralismo non paritario. Ciò che però appare normale negli altri Paesi, qui in Italia diventa qualcosa di drammatico, un attacco alla democrazia - lo abbiamo sentito anche adesso nell'ultimo intervento, ma molto lo abbiamo sentito in queste ore - una sorta di colpo di Stato. Io credo che si debba sempre cercare di mantenere equilibrio anche nell'uso delle parole, per onestà intellettuale e per rispetto dei cittadini che spesso, non avendo tempo per approfondire le questioni, vengono tratti in inganno da dichiarazioni fuorvianti che cercano di esasperare la realtà delle cose.

Qualcuno può sostenere che siamo in uno Stato efficiente in questo momento e che non ci sia bisogno di un cambiamento, che non si avverte in tutte le articolazioni dello Stato una sorta di stallo, un immobilismo che ha bisogno di essere rimosso? È proprio questo il nodo che voglio affrontare in questa sede, signora Presidente: lo stallo di una democrazia. La riforma del Senato è a questo che deve rispondere, all'accusa di inefficacia dell'azione legislativa che viene fatta al Parlamento italiano. Abbiamo un'occasione per fare il lavoro che nelle legislature precedenti era stato tentato da tanti nostri predecessori parlamentari; noi forse siamo nella contingenza giusta per portare a compimento questa riforma.

E la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione? Qualcuno in tutta onestà può sostenere che non sia necessaria, che non sia utile rimuovere quella confusione di competenze che l'ultima riforma ci ha lasciato in eredità? Quante volte da amministratori pubblici - e qui ce ne sono molti - nelle città o nelle Regioni ci siamo trovati nella condizione di appellarci ai tribunali amministrativi per risolvere il contenzioso tra attribuzioni dello Stato e delle Regioni? Quante volte abbiamo dovuto sospendere delibere e provvedimenti per riuscire a capire chi dovesse fare cosa? Tutto questo è costato tanto tempo e denaro. Oltretutto abbiamo pagato un prezzo alto, molto alto, ed è ciò che mi interessa di più: quello della sfiducia crescente dei cittadini che, esausti, attendevano con noi le sentenze dei tribunali,

poi il Consiglio di Stato e poi ancora tempi lunghi. Intanto l'economia corre; le occasioni si perdono e chi ci osserva dall'esterno descrive giustamente uno Stato fermo, immobile, uno Stato che non è in grado di risolvere i problemi e che si avviluppa nell'inconcludenza, come purtroppo ci ha dovuto ricordare ancora una volta, non più di una settimana fa, il Presidente della Repubblica e noi stiamo qui aspettando, aspettando e ancora aspettando.

Tutto questo ormai è intollerabile; questo è intollerabile, colleghi, non le molte altre cose che ho sentito in quest'Aula. Basta parlare con i nostri giovani, basta guardare alla nostra impresa, sempre meno competitiva e inceppata dalla burocrazia, basta esaminare gli ordinamenti e le procedure semplificate degli altri Paesi europei, nostri competitori nel mercato, per capire che il tempo ormai è una variabile da cui non si può prescindere. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice. Senatore Romani, le chiedo solo di abbassare la voce. La ringrazio. Prego, senatrice Di Giorgi, prosegua pure il suo intervento.

DI GIORGI *(PD)*. La velocità di attuazione dei processi è determinante per il successo e la competitività in un mondo globalizzato in cui le informazioni corrono in rete, in tempo reale, mentre noi duplichiamo atti - ad esempio nei vari passaggi fra una Camera e l'altra - e funzioni nella pubblica amministrazione e allontaniamo potenziali investitori, che potrebbero aiutarci a costruire ricchezza nel nostro Paese.

Allora possiamo intanto iniziare, provando innanzitutto a fare le leggi più rapidamente, appunto con un bicameralismo non più paritario, e cercando di distinguere bene le funzioni tra Stato e Regioni, con la definizione finalmente di un buon Titolo V non più contraddittorio. Attraverso questi passaggi, ormai non più rinviabili, cerchiamo di recuperare onore e credibilità tra i cittadini.

Sono d'accordo con chi dice che approvare questo provvedimento è il primo importante tassello di una nuova grande stagione di riforme. Dobbiamo renderci conto di essere in questa fase storica. Noi possiamo esserne i protagonisti, proprio noi, i parlamentari della XVII legislatura. Credo che sia un bel momento per creare qualcosa di nuovo e coerente, naturalmente con umiltà e con un'attitudine al confronto da parte di tutti; qualcosa di cui forse potremo perfino andare fieri nei prossimi anni, ci avete pensato?

Qualcuno osserva che le riforme costituzionali - lo abbiamo sentito anche adesso - hanno bisogno di più tempo e che questo Governo ha impresso tempi troppo rapidi. Ma davvero riteniamo che in questo momento di emergenza possiamo permetterci di stare fermi? Le cose si possono fare bene anche velocemente.

Si dice che le riforme che l'economia europea vuole - questo è l'altro argomento - sono quelle legate al lavoro, quelle connesse all'economia, alla riforma della pubblica amministrazione e via dicendo - temi che peraltro la maggioranza ed il Governo stanno affrontando - e che le riforme urgenti non sono certo quelle del Senato e del Titolo V, che non interessano a nessuno. Questo è molto lontano dalla mia opinione. Noi sosteniamo convintamente che questa riforma del Senato, che parla di composizione e funzionamento delle assemblee legislative, sia la più delicata e importante, quella che deve dare base e solidità - mi piace questo termine - alla nostra democrazia, il presupposto per diventare più efficaci e credibili come Nazione.

Finisco con una piccolissima considerazione, signora Presidente, che racconta della confusione che sta caratterizzando il nostro Paese.

Per qualcuno questa riforma non era essenziale - noi abbiamo però un'opinione totalmente diversa - ed inutile in questo momento in cui abbiamo ben altro a cui pensare e ne minimizza la portata. Per qualcun altro, invece, è la dimostrazione dell'attacco autoritario alla nostra democrazia, una legge che distruggerà le fondamenta del vivere civile e del rapporto civile tra parti politiche.

Quando accade questo, ossia quando ci sono interpretazioni assolutamente contraddittorie e configgenti, significa forse che si è persa lucidità e che è urgente provare a vedere le cose con maggiore equilibrio.

Il tentativo delle forze politiche che sostengono questa riforma è proprio quello di provare a proporre a

tutti di rinunciare a qualcosa, in nome di un risultato che, se non può esser perfetto, proprio in quanto frutto di mediazione, può tuttavia essere considerato un buon punto di arrivo, una buona risposta alla domanda di funzionalità e di credibilità dello Stato che ci arriva dai nostri cittadini e dai nostri *partner* europei.

È il nostro momento per dare risposte e non possiamo permetterci di fare finta che non spetti a noi e rimandare, rimandare e, ancora, rimandare.

Sono convinta che stiamo assistendo ad un buon dibattito in queste ore in Senato, con diverse opinioni che si confrontano, che è poi quello che bisogna fare in Parlamento.

Stiamo lavorando ad una grande riforma. Con il contributo di tutti nell'attività emendativa, credo che potremo dare ulteriormente quella prova di maturità che ci si aspetta dal Senato della Repubblica e di capacità di ascolto delle ragioni degli uni e degli altri, per giungere alla migliore sintesi di cui saremo capaci e della quale comunque saremo ritenuti responsabili in futuro. *(Applausi del senatore Russo)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione viene sottoposta all'esame di questa Assemblea con una fretta ed una superficialità che lasciano sconcertati. Stiamo assistendo a un pericoloso processo che mina le basi dello stesso Stato di diritto, dove la libertà nello Stato non è altro che un mezzo per garantire la libertà dallo Stato.

Lo Stato - usando la bellissima definizione di Gerber - inteso come «manifestazione giuridica della vita collettiva», giunge ad uno dei massimi livelli di espressione dell'identità profonda di Nazione, ponendo in essere una propria Costituzione. Lo Stato, autolimitandosi e scegliendo di assoggettarsi al diritto, consacra il fulcro valoriale della civiltà che in un dato periodo storico rappresenta, attraverso uno specifico dettato costituzionale. Infatti, solo la definitiva approvazione della Carta costituzionale consente di chiarire le scelte di base operate dalla collettività e dalla sua classe governante.

Decidere di aprire un *iter* di riforma della «legge fondamentale dello Stato» dovrebbe essere, quindi, un processo affrontato all'insegna della massima «saggezza», parola forse caduta in desuetudine.

Siamo tutti ben consci che ci è stata presentata una riforma inadeguata che demolisce alcuni dei principi fondanti della nostra Costituzione che, fino a pochi mesi fa, era considerata come «la più bella del mondo», anche da molti esponenti dello schieramento di maggioranza. Ma anche non volendo usare iperboli, è di certo una delle più equilibrate e garantiste quanto a bilanciamento dei poteri dello Stato.

In via preliminare, sento la necessità di ribadire un passaggio chiave della questione pregiudiziale presentata dal Movimento 5 Stelle: la nostra Carta costituzionale è dotata di senso unitario. Non si ritiene possibile, né giuridicamente produttivo, separare la Costituzione materiale da quella formale, pensando di poter procedere a trasformare pesantemente una delle due parti, lasciando immutata l'altra. Solo questa semplice riflessione dovrebbe bastare ad indurre un passo indietro per una più accurata riflessione sugli atti che si stanno ponendo in essere.

È indubbio che alcuni ritocchi siano necessari, ma dovrebbero essere mirati al rafforzamento e non all'umiliazione del ruolo del Parlamento, a tutto vantaggio del potere esecutivo. Tali modifiche si dovrebbero accompagnare, anzi dovrebbero susseguire ad una riforma elettorale che preveda l'elezione a suffragio popolare per il Senato su base strettamente proporzionale, per assicurare la rappresentanza di tutte le forze politiche e il rispetto del pluralismo, la presenza delle minoranze e il rispetto del ruolo di controllo da parte delle opposizioni.

Questa riforma è intempestiva, anche perché non è ancora stata definita la riforma elettorale che, nella forma già approvata dalla Camera, ma ancora non definitiva, sarà fondata su princìpi «*iper* maggioritari».

È perciò impossibile esprimere un giudizio ponderato e discutere sulla revisione del Senato prima della definitiva approvazione della riforma elettorale, in relazione al modo in cui sarà eletta la Camera e se saranno rispettati, e in quale misura, il principio di una piena rappresentanza e il rispetto del pluralismo politico.

Sappiamo che, mediante la riforma elettorale cosiddetta Italicum, si vuole realizzare un sistema fortemente maggioritario con la giustificazione di voler assicurare la governabilità. In realtà, per il combinato disposto delle due riforme, quella elettorale in senso maggioritario e quella dell'attuale Senato, si avrà come conseguenza che il Parlamento sarà ridotto a mero ratificatore delle decisioni del Governo: tutto ciò contro la concezione pluralistica e partecipativa della democrazia, che discende dai principi costituzionali, e aprendo la strada ad involuzioni autoritarie del sistema politico.

Ancora più miopi appaiono - a mio avviso - le giustificazioni di risparmio su strumenti fondamentali della democrazia. Tanto varrebbe, allora, ridurre al minimo i parlamentari, indire elezioni ogni dieci anni o addirittura eliminarle del tutto. Per non parlare del fatto che - come più volte denunciato, da ultimo attraverso la nostra questione pregiudiziale - questo Parlamento, secondo la Corte costituzionale, è stato eletto con una legge incostituzionale caratterizzata da «un'illimitata compressione della rappresentatività» e dalla «lesione dell'uguaglianza nel voto». Pertanto, come tale, questo Parlamento non sarebbe legittimato a porre mano in modo così pesante all'impianto costituzionale.

È utile ricordare a tutti i presenti che, coerentemente con quanto espresso nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, le «delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione» non possono essere svolte da Camere elette con disposizioni solennemente giudicate al di fuori dei principi democratici e costituzionali.

Perché ignorare il monito della nostra più alta Corte? Perché questa riforma così frettolosa e inevitabilmente malfatta? Per assicurare la governabilità, dicono i sostenitori della riforma. Signora Presidente, per risolvere il problema della governabilità sarebbe stato sufficiente sottrarre al Senato il voto di fiducia.

Perché l'*iter* legislativo è troppo lento è un'altra argomentazione che è spesso invocata. Anche ciò, a nostro avviso, non corrisponde al vero. Quest'Assemblea ha dimostrato di saper lavorare in tempi brevissimi: prova ne è l'approvazione della riforma sulla cooperazione internazionale licenziata solo un paio di settimane fa.

Tutti sappiamo che il lavoro delle Camere è intralciato e assorbito quasi totalmente dai decreti governativi che devono essere convertiti, mentre gli atti legislativi di origine parlamentare rimangono bloccati. La verità è che il Parlamento è già stato ampiamente esautorato delle proprie prerogative di legislatore.

Con questa riforma si vuole stravolgere l'assetto bicamerale costituzionale, trasformando il Senato in un organismo che per funzioni e composizione non ha uguali nelle democrazie evolute dove, al contrario, la regola è il bicameralismo che assicura rappresentatività politica, controllo sull'Esecutivo, tutela e garanzie per i diritti dei cittadini.

Esprimo anche perplessità sulla composizione del nuovo Senato: amministratori locali, che non potranno dare garanzia dell'impegno necessario ad assolvere il loro mandato essendo già assorbiti da altre impegnative funzioni nell'amministrazione locale. Signora Presidente, non si sente proprio il bisogno di un simile Senato.

Volendo tuttavia superare il bicameralismo paritario, a nostro avviso riforma non necessaria, quanto meno si dovrebbe prevedere un Senato con funzioni di vera Camera alta, una Camera delle garanzie per tutti i cittadini, composto di senatori eletti a suffragio popolare.

Il Senato dovrebbe dare al Paese un contributo in termini di visione politica e riforme di largo respiro, di tutela degli interessi di lungo periodo; prendendo a prestito la citazione del professor Dogliani, è in gioco «la conservazione del futuro». Questa Assemblea potrebbe avere funzioni d'impulso per le grandi riforme di cui l'Italia ha così impellente necessità.

Inoltre, il Senato dovrebbe avere competenza per la redazione di codici e testi unici, leggi organiche per la semplificazione normativa. Si dovrebbe porre un freno all'inflazione legislativa che produce conseguenze negative sulla stessa legalità; a una maniera di produrre leggi che sono spesso inutilmente complicate, tanto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 364 del 1988 considerò ormai diventato

irrealistico il principio della non scusabilità dell'*ignorantia legis*, vista la difficile reperibilità e incomprensibilità di certe leggi, talora contraddittorie, troppo complicate, con continui rinvii ad altre norme.

Sono questi alcuni fra i principali compiti e le sfide che dovrebbero essere assegnati al nuovo Senato. Uno dei più utili sarebbe una semplificazione dell'intero ordinamento giuridico, una vera e propria «bonifica della legislazione vigente» per usare una definizione del professor Ferraioli, mediante leggi organiche di attuazione e garanzia dei diritti fondamentali, testi unici o codici in materie come ambiente, salute, lavoro, per citarne solo alcune, e la riserva di legge organica in modo che anche le nuove leggi in tali materie siano inserite direttamente nelle corrispondenti leggi organiche.

Attraverso questa competenza di semplificazione legislativa e di vera e propria «rifondazione della legalità» assegnata al Senato si darebbe un importante ruolo di garanzia al Parlamento che potrebbe guadagnare nuovo credito presso i cittadini.

Invece di svilire il Senato sia nelle funzioni sia nella composizione, come stabilite da questa riforma, si sarebbe potuto incidere in altre forme, ad esempio migliorando i regolamenti di entrambe le Camere per accelerare l'*iter* legislativo, come già da altri proposto.

Volendo proprio superare il bicameralismo paritario, si sarebbe potuto prevedere un Senato con funzioni di vera Camera alta a garanzia e manutenzione continua delle istituzioni democratiche e di stimolo alle grandi vere riforme, che sono ben altre, di cui il nostro Paese ha urgente bisogno.

Tenuto conto delle numerose e serie perplessità espresse in questa e in altre sedi da me e dai miei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, il Senato dovrebbe prendere atto della necessità di fare un passo indietro e votare negativamente il disegno di legge n. 1429.

Nella speranza di aver parlato ad una platea realmente desiderosa di ascoltare, concludo con una breve frase tratta dal famoso discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei, uno dei Padri costituenti, spesso citato in quest'Aula e sempre attuale. «Nella Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia: tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati qui, in questi articoli. E a sapere intendere dietro a questi articoli, ci si sentono voci lontane».

Signora Presidente, oggi, queste voci che non devono rimanere inascoltate, sono quelle dei cittadini italiani che vogliono difendere la democrazia e il Parlamento come reale bilanciamento del potere esecutivo, il proprio diritto alla rappresentanza parlamentare fondata sul suffragio popolare, il Senato elettivo, perché non è mai superfluo ricordare che la sovranità, non solo formale ma sostanziale, deve continuare ad appartenere al popolo. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti. Ne ha facoltà.

*SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, avevo preparato un intervento ma, data la lunghezza, credo di non poterlo svolgere completamente. Chiedo pertanto di poterlo consegnare affinché sia allegato al Resoconto e di poter svolgere invece un più breve intervento orale.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Le parole pronunciate dal collega Tarquinio mi hanno portato a fare delle riflessioni che affiorano dentro di me una dietro l'altra. Riferendomi all'intervento del senatore Tarquinio mi chiedevo, ad esempio, che senso ha in questa Aula parlare con forza, cercare di sostenere alcune tesi in difesa non del Senato in sé, ma del Senato e di ciò che esso rappresenta per i cittadini italiani quando il Presidente del Consiglio non si degna di essere presente e di ascoltare le riflessioni dei parlamentari, quando il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento non si degna di essere presente per ascoltare.

Faccio poi un'altra riflessione e mi dico che forse non è il collega Tarquinio che si deve sentire umiliato. È la Commissione affari costituzionali che dovrebbe sentirsi umiliata e, in modo particolare, coloro che la rappresentano perché non sono presenti né il Presidente del Consiglio, né questo Ministro che chiede delle riforme; delle riforme che sanno perfettamente non essere giuste e corrette nell'interesse del Paese, eppure con grande forza le chiedono e mandano avanti gli altri. Loro non si degnano di ascoltare perché non ha importanza ciò che dicono i parlamentari, non ha importanza ciò

che dicono coloro i quali rappresentano il popolo italiano, tant'è vero che negli ultimi mesi ci hanno spiegato cose diametralmente opposte a quelle che ci hanno detto fino a qualche giorno fa.

Ha ragione il collega Tarquinio quando dice: io, consigliere regionale, sapevo, mi avevano spiegato, e sino ad oggi ne ero convinto (non solo ne sono convinto, ma lo prevede la legge) che, nel caso dovessi esercitare due ruoli, quello di senatore e quello di consigliere regionale, uno dei due lo devo abbandonare.

Guarda caso, un signore che portava il cognome Goldoni riferendosi agli arlecchini (e qui dentro ce ne sono tanti), affermava che nemmeno Arlecchino può avere due padroni. Però ce lo scordiamo.

Oggi avviene il contrario di ciò diceva Goldoni: gli Arlecchino potranno avere due padroni. Potranno cioè servire due padroni ma non esercitare i ruoli. Vale a dire che saranno incompetenti, inconcludenti ed inefficienti sia nell'uno che nell'altro ruolo. Ma non ha importanza ciò che dicono i parlamentari perché non contiamo niente. Perché non si ha rispetto per coloro i quali hanno i capelli bianchi. Si ha rispetto per coloro che hanno i capelli neri.

Se poi i capelli bianchi li porta qualcuno come Tarquinio, che è pieno di saggezza, non ha importanza. È che la saggezza ormai non va più di moda; ormai i valori non vanno più di moda. I valori devono essere cancellati, ma qualcuno si interrogava dicendo: una società senza valori potrà sopravvivere? Questo Renzi ci spiega: sì, senza valori potrà sopravvivere. Una società fatta da personaggi che sono bugiardi, da personaggi che dicono una cosa oggi e dopo un'ora dicono il contrario. Guarda caso, l'espressione del nostro Presidente del Consiglio che, parlando con il suo amico, un certo signor Letta, dice: stai tranquillo perché noi vogliamo fare il bene della collettività e mai tradiremo l'impegno e né quello che ne è venuto fuori da una maggioranza. Dopo qualche minuto, invece, succede il contrario e noi siamo qui tutti a beatificare questo personaggio che non rispetta gli impegni, che non rispetta i patti: come dice mia figlia Arianna di 12 anni, questo bambino capriccioso. Noi, forse con qualche capello bianco, non facciamo altro che dire al nostro bambino capriccioso: bravo, sei veramente bravo. Sai, perché questa società non deve essere più fondata sui valori: questa non è una società che si deve impegnare sulla parola e che deve difendere la gente, la democrazia, lo Stato. Questa è una società di uomini che non mantengono la parola, dei buffoni che non hanno capacità di svolgere il proprio ruolo. Beh, noi siamo qui a dire bravi.

Magari, amici, la colpa non è mia, perché io sono piccolissimo, di statura e anche come «uomo politico». Sono stato criticato aspramente nel 2010 quando mi sono azzardato ad applicare l'articolo 67 nell'interesse del Paese. Si sono scandalizzati uomini che sono all'interno di quest'Aula del Senato e che oggi fanno - stavo per utilizzare un termine molto forte e chiedo scusa - delle cose scorrette (volevo utilizzare un'altra terminologia). Ero orgoglioso allora e lo sono anche ora di dare e di prendere posizioni che risponderanno alla mia coscienza, perché il parlamentare deve avere coraggio, nei momenti di difficoltà, di portare avanti le proprie idee. Però, se si dovesse accorgere che le proprie idee sono sbagliate, occorrono, non un passo indietro, ma dieci.

Andiamo un attimo indietro. Perché, come dicevo allora, devo sostenere una battaglia forte all'interno del Senato, per quello che posso dare? Certo, non sono eccellenza come qualcuno che sta qua dentro da 25 o 30 anni e che è stato umiliato da Renzi e che fa finta di non capire; oggi porta la borsa, o, come si suol dire in gergo calcistico, la «sponza», cioè il secchio con l'acqua e la spugna.

Allora, io ho responsabilità. Per le responsabilità che ho, prendo in Aula la mia posizione forte e dico che difenderò questo Senato. Ma non lo difendo, come diceva giustamente il senatore Tarquinio, perché domattina dovrò ritornare a fare il senatore. L'ho detto in passato e lo continuo a dire: ognuno di noi, dopo tre legislature al massimo, esclusa qualche eccezione, dovrebbe ritornare a fare il lavoro che faceva prima. Cerco di difenderlo perché qualcosa di prezioso e di bello che noi abbiamo in Italia oggi lo svendiamo e diciamo a tutti che questo bicameralismo è qualcosa di superato ed anomalo. Oggi coloro i quali dicono di essere costituzionalisti dicono che è qualcosa di sbagliato; dicono che è qualcosa di superato e vogliono modificarlo. Potrei anche starci, ma non sicuramente come lo vogliono modificare loro, cioè facendo - chiedo scusa, non voglio utilizzare un termine forte - una cosa sbagliata: per ritornare a Goldoni, un signore che martedì, mercoledì e giovedì deve essere a Palermo e

contemporaneamente a Roma potrà mai svolgere bene e contemporaneamente il duplice lavoro?

Un mio amico che oggi non c'è più mi spiegava una volta che una persona non può stare contemporaneamente a Rio de Janeiro e a Roma. Non riuscivo a capire e allora scherzando mi chiese se non avessi conosciuto il professor Basaglia e mi suggerì di spolverare qualche libro di quell'illustre personaggio.

Allora, chi pensa di stare contemporaneamente a Rio de Janeiro e a Roma ha bisogno delle cure del professor Basaglia, che non c'è più, poveretto, ma ha lasciato qualcosa di cui ognuno di noi dovrebbe fare tesoro, per andare oltre e per capire quello che c'è scritto.

L'articolo 1 della nostra Costituzione, cari costituzionalisti presenti in Aula, dice che la sovranità spetta al popolo, e noi invece che cosa facciamo? Parliamo di un Senato che non sarà più eletto dal popolo, ma da quelli che fino a ieri venivano criticati dalla maggior parte di voi: i consiglieri regionali.

Signora Presidente, questo Presidente del Consiglio che non vedo mi richiama alla mente coloro i quali oggi sono nel Gruppo del PD al Senato, che ieri, riferendosi al presidente Berlusconi quando mancava in Aula alla Camera, gli urlavano contro. Oggi a nessuno viene in mente una riflessione: il Senato non viene eletto più dal popolo, ma dai consiglieri regionali che dovranno eleggere questa nuova rappresentanza fatta di consiglieri regionali e di sindaci.

Ma come fa un sindaco di una città di 50.000, 100.000, un milione di abitanti a fare il sindaco e il senatore allo stesso tempo? Come farà? Noi che facciamo i senatori della Repubblica non abbiamo il tempo per respirare, ma se nello stesso tempo dovessimo essere anche sindaci o consiglieri regionali come faremmo a esercitare il ruolo in modo serio, corretto e concreto? Questa è una domanda che ci poniamo, una riflessione che facciamo ad alta voce; e a chi la diamo perché la porti avanti? La diamo ai nostri punti di riferimento politico, non perché vogliamo creare difficoltà o danno o perché vogliamo fare ostruzionismo, ma perché vogliamo soltanto aprire una dialettica, forse aspra, forte all'interno del partito per costruire qualcosa che sia utile per i presenti, ma anche per coloro i quali verranno domani, per i nostri figli.

La scelta che oggi noi faremo - e sicuramente io non sarò responsabile di una scelta sciagurata - non graverà sulla testa di coloro i quali sono presenti all'interno di questo Parlamento, ma graverà sul nostro futuro, sulla testa dei nostri figli. Allora oggi, noi abbiamo l'obbligo di dire ciò che pensiamo.

Signora Presidente, anche per ragioni di tempo, non ho voluto leggere il mio discorso; sto andando a braccio perché voglio dire ciò che penso, forse in qualche passaggio con la mia voce tremula perché sento con il cuore ciò che sto dicendo, perché non sono morto mentre all'interno di questo Senato ci sono molti che sono morti *(Applausi dai Gruppi FI-PdL, M5S, LN-Aut e GAL)*, che non sentono la voce del cuore, che non sentono l'emozione dell'intervento, perché ormai sono bloccati, perché ormai hanno un *cliché* da portare avanti e non si preoccupano di ciò che sarà il futuro del nostro Paese, ma si preoccupano di come poter stare all'interno di quest'Aula per altri 20 anni, perché devono fare 30 più 20 per arrivare a 50.

Oggi sono orgoglioso di dire ciò che penso e di ribadire ciò che ho fatto quel 14 dicembre del 2010 e per rifarlo oggi, perché prima di ogni cosa viene la mia coscienza e io ho giurato un patto di fedeltà con gli elettori perché l'articolo 67 non è un numero da ricordare solo ed esclusivamente in alcuni momenti, ma è qualcosa che tutti noi dovremmo avere all'interno della nostra testa e del nostro cuore: un impegno su quella Costituzione che ciascuno di noi dovrebbe rispettare e portare avanti fino a quando quella Costituzione è presente e fino a quando è il nostro punto di riferimento.

Allora, colleghi, ci sono tante cose che sono state dette. Si è parlato, per esempio, di governabilità, ma questa può andare a scapito della rappresentanza? Cara signora Presidente, mi ricordo per un attimo quando tutti hanno detto che la sanità non doveva essere più solidarietà ma produttività. Avete visto cosa ne è venuto fuori? Vedete com'è combinata la sanità nel nostro Paese? Allora, oggi qualche costituzionalista di grande peso parla di governabilità, però a scapito della rappresentanza. È concepibile? Domandiamo a noi stessi: è normale che ciò avvenga? È serio?

Hanno poi inserito la previsione per cui il Senato della Repubblica non rappresenta più il popolo

italiano, la Nazione. Allora, ha ragione il collega Tarquinio che chiede cosa ci stiamo a fare qui e dice di andarcene tutti a casa. Usciamo immediatamente senza parlare di niente dato che non rappresentiamo più nessuno. Chi rappresentiamo? Il Consiglio comunale di Roccacannuccia? Rappresenteremo il Consiglio provinciale di San Giovanni, la Regione X o la Regione Y? Non rappresentiamo più gli italiani e nessuno se ne preoccupa; nessuno pensa che sia giusto o sbagliato.

Cara signora Presidente, sono convinto che all'interno di questa Aula ci siano persone perbene e che ognuno di loro cerca di portare a casa qualcosa di utile nell'interesse del Paese, ma sono convinto che c'è qualche presuntuoso e qualche arrogante. Sono convinto che c'è qualcuno che in gergo dialettale siculo ci permettiamo di dire che ha il naso all'insù e non riesce a guardarsi allo specchio perché il naso è molto lungo e tocca lo specchio e conseguentemente si deve mettere di traverso. Come ritengo che all'interno di questa Aula ci siano persone perbene e che ognuno nella differenza delle proprie posizioni cerchi di portare a casa qualcosa di utile e costruttivo per il Paese, sono convinto che c'è qualche presuntuosetto che cerca non di portare delle cose utile per il Paese, ma solo ed esclusivamente di fare il tornaconto non personale ma del proprio Gruppo o del partito che rappresenta.

Signora Presidente, mi auguro che alcune modifiche durante il nostro dibattito vengano apportate perché in quel caso, forse turandomi il naso e con grande amarezza, potrei scegliere di sostenere questa riforma. Se questi suggerimenti o gli emendamenti presentati però non saranno accolti da questa maggioranza, sarò costretto a prendere una posizione con grande orgoglio. L'ho presa il 14 dicembre 2010 e la continuerò a prendere oggi. Speravo non si verificasse più quello che si è verificato il 14 dicembre perché ho pagato un prezzo, ma sono disposto a ripagarlo nell'interesse del Paese, dei miei figli e dei figli degli altri che sono i miei figli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII.Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, onorevoli cittadini, innanzitutto vorrei fare i miei complimenti alla Presidenza e, in particolare, al Presidente Grasso perché questa settimana finalmente da lunedì, addirittura alle ore 11 del mattino, una cosa straordinaria, siamo tutti in Aula per lavorare. A distanza di un anno e mezzo dall'insediamento finalmente è riuscito a mantenere la promessa che aveva rivolto ai cittadini all'inizio del suo mandato: far lavorare il Senato dal lunedì al venerdì con ampi spazi per le Commissioni. Ci sarebbe da chiedersi a cosa dobbiamo questo scatto di orgoglio di questa istituzione. Me lo chiedo e lo chiedo a tutti voi. Discutiamo oggi forse del reddito di cittadinanza? No! Discutiamo di aiuti alle piccole e medie imprese? No! Discutiamo di scuola, università, ricerca? No! Di prospettive per far uscire il Paese della crisi? No, niente di tutto questo. Oggi in Aula arriva la riforma della Parte II della Costituzione. Sentivamo davvero il bisogno di riformare la Costituzione.

Chi non lo sente il bisogno tra i cittadini in difficoltà in questo Paese? È il loro primo pensiero tutti i giorni: abolire il Senato.

Imprese che chiudono e titolari che si tolgono la vita perché non hanno i soldi per pagare gli stipendi; lavoratori in cassa integrazione oramai agli sgoccioli, studenti che abbandonano le università perché non riescono a far fronte alle rette. Pare che oggi abbiamo la soluzione a tutti i nostri mali: abolire il Senato o meglio riconvertirlo in un dopolavoro. Così è stato definito da autorevoli costituzionalisti: un dopolavoro per consiglieri regionali e sindaci. Un «parerificio».

Purtroppo dovrò tediarvi anche con argomenti che già hanno usato i miei colleghi, ma forse *repetita iuvant*, come si dice, affinché qualche messaggio passi.

Oggi un Parlamento eletto con una legge elettorale incostituzionale si appresta a mettere mano alla Costituzione. Attenzione: non ad apportare qualche ritocco, proprio a stravolgerla in piena estate. Questo è un aspetto che pochi hanno preso in considerazione: in piena estate, con i cittadini in vacanza. Meglio che siano ben lontani, freschi e spensierati!

Evidentemente, da tradizione, qualcuno spera che la calura estiva li tenga distanti, sia nel corpo che nella mente, dallo scempio della Costituzione che presto vedremo in quest'Aula. Ma lo scempio, in

realtà, è sotto gli occhi di tutti da mesi.

Questa legge è uno scempio fin dalla sua nascita. È figlia di un patto scellerato, il patto del Nazareno, di cui non conosceremo mai le clausole, quelle nascoste, custodito più gelosamente del terzo segreto di Fatima. Il sigillo di un accordo fra condannati, un ideale passaggio di consegne: da Berlusconi a Renzi. Da un Berlusconi decaduto da senatore perché condannato in via definitiva per frode fiscale e sottoposto ad altri processi ormai in via di definizione a un Renzi, forte di una condanna in primo grado della Corte dei conti, il quale proprio recentemente ha tentato di cancellarla per decreto. Impossibile non nominarlo Primo ministro in un Paese che sta affondando sotto i colpi di tangenti e mazzette, corruzione, malaffare e criminalità organizzata!

Era proprio il Primo ministro ideale, lo specchio del Paese, anzi delle istituzioni di questo Paese, perché le istituzioni sono peggiori del Paese che in questo senso non lo rappresentano. Basta vedere le notizie di questi giorni: è di ieri la notizia di un ulteriore avviso di garanzia, stavolta per Maroni, Presidente della Regione Lombardia; uno dei possibili candidati, uno di coloro che avevate addirittura previsto quale membro di diritto del nuovo Senato.

DI BIAGIO *(PI)*. Non l'hanno mica condannato!

CRIMI *(M5S)*. Infatti, è solo l'inizio. Ce ne sono tanti; Galan e quanti altri ve ne sono!

Chissà De Gasperi cosa penserebbe davanti a simili Padri costituenti!

Lo scempio è poi proseguito nella 1a Commissione affari costituzionali. Mi fa piacere che sia presente la Presidente della Commissione, in Aula in questo momento. *(Commenti della senatrice Finocchiaro)*. Lo so che è stata sempre presente, Presidente, ma ho sottolineato che lo è in questo momento visto che mi riferivo proprio ai lavori della 1a Commissione.

Per un testo di tale importanza, non perché sia una priorità ma per la materia che va ad affrontare, ci avete costretti a lavorare per un buon periodo nelle pause dell'Aula: due - sottolineo due - giorni la settimana per qualche oretta, incastrando i lavori di Commissione tra una seduta d'Aula e l'altra, ad eccezione dell'ultima settimana: era un riempitivo riformare la Costituzione; quel testo era un riempitivo.

Salvo l'ultima settimana, nella quale evidentemente è arrivato il *diktat* del segretario, che ha dettato il nuovo termine e abbiamo lavorato con ritmi serratissimi. La parola d'ordine era «ritirato», «ritirato per l'Aula». Ogni emendamento, proposto anche dalla maggioranza, doveva essere ritirato per poi essere ripresentato in Aula, per velocizzare e andare in Aula il più presto possibile.

Prima la fretta era arrivare prima delle elezioni europee. Ricordate? Prima delle elezioni europee bisognava approvare la prima lettura del provvedimento. Poi, magari, ci si accontentava dell'approvazione in Commissione. Poi, si è arrivati il 12 giugno in Aula. Adesso perché questa fretta? Qual è il motivo di questa improvvisa accelerata? Entro quale termine deve essere conclusa questa prima lettura? C'è qualcosa nel patto del Nazareno che ci sfugge, che riguarda una scadenza entro la quale questa riforma deve essere approvata a tutti i costi?

Sono prove tecniche del Governo che impone i suoi tempi al Parlamento, non più con i decreti-legge che dovrebbero avere la loro ragion d'essere nella necessità e urgenza, ma imponendo proprio i tempi della discussione delle leggi.

È la Costituzione, signori e la Costituzione non è una prerogativa del Governo, non è nelle mani del Governo.

La Costituzione deve essere nelle mani del Parlamento. Giù le mani dalla Costituzione! È questo che diciamo oggi al Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Oggi che fiducia possiamo avere nel partito di maggioranza che in campagna elettorale ha promesso una cosa e poi, appena dopo le elezioni, ha fatto l'esatto opposto? Vorrei leggere ai componenti del Partito Democratico cosa era scritto nel programma elettorale del loro partito con il quale sono stati eletti, proprio in materia di riforme costituzionali. Alla sezione «Linee per la modernizzazione e la riforma democratica dell'ordinamento costituzionale » - questo era il titolo - prometteva: «Le riforme che proponiamo vanno attuate con la procedura prevista dall'articolo 138; siamo contrari ad ipotesi di

assemblee costituenti o di commissioni speciali». Cosa stavate facendo a braccetto con Berlusconi proprio agli inizi di questa legislatura? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Facevate l'esatto contrario di ciò che avevate promesso ai vostri elettori.

Siamo dovuti salire sul tetto per questo motivo, perché noi attuassimo il programma del vostro partito.

Siamo stati noi a dover salire sul tetto per attuare il programma del vostro partito, il «Partito» Democratico, mai «arrivato»!

Vogliamo parlare di un *referendum* che solo otto anni fa aveva bocciato una riforma molto simile, ma per certi versi forse migliore di quella ora in esame perché almeno prevedeva l'elezione a suffragio universale? Qualcuno l'ha definita «una discreta cagata» rispetto a questa, che lo è invece in maniera totale! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Di Maggio)*.Signora Presidente, mi perdoni l'utilizzo dell'espressione, ma dovevo compensare la terminologia molto limitata usata dal senatore Scilipoti.

Oggi ci troviamo in una situazione peggiore perché il Governo, come un caterpillar, asfalta direttamente il Parlamento con il suo testo imposto, e sottolineo il termine «imposto». Vogliamo ricordare cosa è accaduto in Commissione? È stato approvato a maggioranza il testo di un ordine del giorno che impegnava la Commissione a seguire un determinato percorso, che prevedeva come elemento essenziale l'elezione diretta dei senatori a suffragio universale. Qualche minuto dopo la proposta dei relatori - curiosità, uno dei relatori era proprio l'estensore di quell'ordine del giorno, cioè il senatore Calderoli - è stata proposta invece l'adozione del testo base originario del Governo, poi approvato dalla maggioranza, con un cambio di rotta immediato di qualcuno che poco prima aveva votato un ordine del giorno e poi un testo base diverso. Ci era stato detto che quel testo base sarebbe stato modificato e che si trattava solo del testo base, di un punto di partenza. Di fatto, se è stato modificato, è stato fatto solo in peggio, perché l'elemento più importante, quello dell'elettività dei senatori, non è stato introdotto.

Adesso entro un po' nel merito del provvedimento, giusto per evidenziare le incongruenze.

Cominciamo dal fatto che il Senato rappresenta le istituzioni. Qui vi dico, benché non condivida tale scelta, che forse il testo originario del Governo era più sensato di quello che oggi ci accingiamo ad approvare. Infatti, nel momento in cui i senatori rappresentano le istituzioni e quindi non più i cittadini, mi chiedo quale senso abbia commisurarne la quantità per Regione in base alla popolazione. Delle due l'una: o rappresentano i cittadini ed allora ne prevediamo tanti per Regione quanti sono i cittadini, oppure rappresentano le istituzioni e, pertanto, ne mettiamo uno o due per ogni istituzione. Forse aveva più senso quella formula. Non lo dico perché io sia d'accordo con questa impostazione, ma semplicemente per evidenziare come, per cercare di contentare l'uno e l'altro, cioè per dare il contentino della quantità di senatori per la Lombardia, superiore rispetto a quella dei senatori del Molise e della Valle d'Aosta, si sia creato un obbrobrio, che costituzionalmente non sta in piedi. Infatti, se si rappresentano le istituzioni, si rappresentano quelle e non i cittadini e quindi non si misura la quantità in funzione dei cittadini. *(Applausi della senatrice Bottici)*. Forse questo dovrebbe spingerci a ripristinare il concetto di elettività da parte dei cittadini.

In questo caso, forse si dovrebbe introdurre il vincolo di mandato. Se si rappresentano le istituzioni, quelle istituzioni danno un mandato a rappresentarle e, come tale, si devono necessariamente eseguire le deliberazioni di quelle istituzioni. Quindi, quel Senato avrà un vincolo di mandato, anche se non scritto, di fatto. Non sarà un senato libero. Sarà un Senato in cui i rappresentanti delle istituzioni dovranno adempiere a quanto ordina l'istituzione. Altrimenti possiamo ipotizzare che, ad esempio, il Presidente della Regione potrebbe dimettersi, per far decadere tutti i senatori. Il vincolo c'è perché comunque essi sono strettamente legati. Chiamiamo le cose con il proprio nome. Lo avevo già evidenziato nel mio intervento sulla questione pregiudiziale: i senatori sono nominati e non eletti. Si parla di eletti quando c'è la possibilità di candidarsi e qualcuno scrive un nome sulla scheda elettorale. I senatori saranno invece nominati. In Molise si eleggerà un senatore tra i consiglieri regionali e un sindaco. Ma secondo voi, questo consigliere regionale a quale Gruppo politico apparterrà? Apparterrà alla maggioranza. E come lo sceglieranno? Se lo sceglieranno. Tanta vale che chiamiamo le cose con il proprio nome. Non prendiamoci in giro: sono nominati. Nella versione originale del disegno di legge,

se non ricordo male, si parlava di designati. Diamo allora il nome corretto e non edulcoriamo le parole solo per prenderci in giro. Sono dei nominati!

Parliamo poi del numero dei senatori. Prima erano ridotti a 158. Adesso sono 100: 95 più 5 di nomina del Presidente della Repubblica. Rispetto alla Camera dei deputati, la cui composizione è rimasta invariata, la riduzione del numero dei senatori è spropositata. I senatori sono infatti 100, rispetto ai 630 deputati. Cominciamo a prendere in considerazione tutte le volte che il Parlamento si riunisce in seduta comune, per l'elezione dei presidi di democrazia. L'elezione del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale e del CSM saranno esclusiva decisione di una maggioranza eletta con una legge maggioritaria. Ormai è chiaro che l'indirizzo è quello di approvare una legge elettorale fortemente maggioritaria.

Se dobbiamo ridurre i senatori ad un terzo, interveniamo anche sul numero dei membri della Camera dei deputati. Riduciamo alla metà lo spropositato numero di 630 deputati Ma se proprio non vogliamo arrivare alla metà, riduciamolo almeno ad un numero congruo, come 500 o 450 membri: decidiamolo insieme. Ma anche sul numero di 100 senatori bisogna fare attenzione. Quando si cerca di individuare un numero di senatori congruo, considerando come vengono nominati, bisognerebbe tener conto della loro origine. Se dobbiamo nominare un *tot* di senatori per Regione, forse dobbiamo far bene i calcoli, perché se si riduce di molto il numero dei senatori, quando si suddivide questo numero tra le Regioni, con tutti i limiti previsti - con un minimo due senatori per Regione e lo stesso per le Province autonome - alla fine si ha un totale squilibrio tra Regioni, come la Lombardia, con 10 milioni di abitanti (visto che abbiamo voluto fare la proporzione secondo il numero di abitanti) e Regioni con 500.000 abitanti. In questo caso il rapporto tra il numero dei senatori nominati non rispecchia il rapporto tra la popolazione: più si aumenta il numero dei senatori, più si garantisce che la distribuzione sia corretta; più si riduce il numero e meno la distribuzione sarà proporzionalmente corretta.

Inoltre abbiamo cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica, che durano in carica sette anni. Questo proprio non lo volevamo togliere. Si parlava di abolire i senatori a vita, ma i cinque nominati dal Presidente della Repubblica devono sempre esserci, in qualche modo. Ma cinque senatori su 315 rappresentano una percentuale dell'1,5 per cento, mentre cinque senatori su 100 rappresentano una percentuale del 5 per cento. Di fatto abbiamo triplicato il numero dei senatori di nomina presidenziale, rispetto al totale: diciamolo con chiarezza. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*. Il 5 per cento dei senatori sarà di nomina presidenziale e si tratta di senatori che eleggeranno lo stesso Presidente della Repubblica.

Abbiamo inoltre costituzionalizzato la ghigliottina imposta dal Governo. Questo è forse uno degli aspetti più gravi della riforma costituzionale, per due motivi, il primo dei quali è il fatto che è stata introdotta in Costituzione una norma che forse andava messa nel Regolamento; mentre rispetto a tante altre clausole che avremmo voluto prevedere nella Costituzione ci è stato detto che se ne sarebbe dovuto occupare il Regolamento o la legge ordinaria. Si inseriscono però i dettagli tecnici su come il Governo può "fregare" il Parlamento e sto usando un eufemismo. Come può farlo? Lo può fare presentando un disegno di legge e imponendo i suoi tempi per la discussione di quel disegno di legge. Se entro 60 giorni il testo non viene approvato, bocciato o comunque deliberato, il testo andrà in Assemblea così com'è, secondo quell'articolo. Non ci sono emendamenti e non c'è discussione. Il testo andrà all'esame dell'Assemblea e verrà votato articolo per articolo.

Lo abbiamo scritto nella Costituzione; attenzione, non in un Regolamento tecnico specifico. Nella versione originale vi era addirittura l'espressione «ovvero in tempi ridotti»: il Governo, cioè, poteva addirittura stabilire tempi ridotti, ma la locuzione è stata tolta e spero che nessuno abbia in mente di ripristinarla perché fino all'ultimo momento prima dell'approvazione possono esserci trappole. Questa, comunque, è l'ennesima prova che il Governo vuole mettere il Parlamento sotto la sua ala: adesso avremo infatti non più i decreti ma i disegni di legge d'urgenza, secondo le prescrizioni del Governo.

Attenzione però: qual è la motivazione? Mentre per il decreto vi erano la necessità e l'urgenza che quindi potevano essere valutate qui il criterio è l'attuazione del programma di Governo, neanche del Parlamento o della forza politica eletta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il Governo non si è presentato

alle elezioni con un programma. Sono stati invece il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia o il Nuovo Centrodestra a presentarsi con un programma: poi arriva un Governo e, in occasione del suo insediamento, presenta all'Aula un programma, che è il suo programma di Governo, e per attuarlo - anche se nessuno l'ha votato, se non con la fiducia limitata di questo Parlamento - decide di "asfaltare" le prerogative del Parlamento.

Vi è poi il nodo del *referendum*: anche in questo caso, ritorno al discorso degli emendamenti ritirati per l'Aula, alcuni dei quali presentati da esponenti di spicco della maggioranza, che vorrei veramente invitare ad avere un moto di orgoglio nei confronti delle loro proposte interessanti, che hanno visto il nostro immediato accoglimento. Mi riferisco, ad esempio, all'istituzione di un *referendum* propositivo: nel caso in cui una legge d'iniziativa popolare non venga deliberata entro un *tot* di tempo - che andrebbe, quello sì, inserito in Costituzione, dato che si tratta di poche paroline - automaticamente è possibile accedere all'istituto del *referendum* propositivo, per permettere ai cittadini di vedere comunque attuata la propria iniziativa legislativa. Si tratterebbe di un *referendum* con un *quorum* ridotto.

Ebbene, questa proposta è stata ritirata per l'Aula, ma spero di vederla ripresentata qui, perché la voteremo e ci aspettiamo che la votino anche coloro che l'hanno presentata. La ripropongano, senza farsi soggiogare dalle imposizioni del Governo.

Si era parlato del vaglio preventivo della Corte costituzionale sui *referendum* abrogativi ed era emersa l'esigenza comune di non causare l'effetto di frustrazione derivante dal sentirsi dire dopo aver raccolto 500.000 firme dalla Corte costituzionale «Mi spiace, questo testo non è legittimo né costituzionalmente accettabile».

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la invito a concludere.

CRIMI (M5S). Sì, signora Presidente, concludo subito.

Si era detto e proposto di far esprimere immediatamente la Corte costituzionale, in modo che i testi presentati fossero accettati o respinti nell'immediato e poi si potesse procedere alla raccolta delle firme. E invece no, quindi, prima le firme erano 500.000, adesso diventano 400.000 (di fatto sempre 500.000), dopodiché la Corte di cassazione deve valutare - perché qualcuno dovrà pur contarle - e la Corte costituzionale si deve esprimere, poi si devono raccogliere le altre 400.000 per arrivare a 800.000 (che di fatto sono un milione); in seguito la Cassazione le deve di nuovo contare (quindi occorre altro tempo); ci siamo dimenticati che la Corte costituzionale deve pronunciarsi una seconda volta. Mi chiederete perché: nel frattempo, possono essere intervenute leggi che hanno modificato l'assetto legislativo normativo, per cui quel *referendum* dev'essere da essa valutato ancora una volta. Abbiamo quindi creato un raddoppiamento delle procedure: se prima occorrevano 500.000 firme e poi vi era la valutazione della Cassazione e della Corte costituzionale, adesso ne servono prima 400.000, da sottoporre alla valutazione di Cassazione e Corte costituzionale, poi altre 400.000 firme, da sottoporre nuovamente alla valutazione di Cassazione e Corte costituzionale, tutto in un anno, per facilitare la partecipazione dei cittadini. Grazie al Governo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signora Presidente, visto quello che è accaduto nella Commissione affari costituzionali, e giusto perché non vorrei che ci fosse una deriva del Regolamento del Senato, vorrei chiederle - e in questo senso chiedo anche l'aiuto del presidente Calderoli - se le risulta che solitamente, quando ci sono le riunioni di Gruppo, l'Aula viene sospesa. È una prassi abituale? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noto questa dicotomia. Si discute nella riunione di Gruppo del Partito Democratico dell'importante questione della riforma costituzionale, che sarebbe molto più importante seguire in Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, lei faccia pure il suo intervento. Ciascuno è libero, come vede, di fare altre scelte.

Prego, senatore Di Maggio.

DI MAGGIO *(PI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina ho sperato che ci fosse una sorta di resipiscenza, per così dire. Ho visto il titolo del «Corrierone» - il «Corriere della Sera» e mi son detto: «Toh, la riforma costituzionale assurge agli onori della prima pagina del Corriere!». «Non annacquate le regole»: è il titolo. Mi sono drammaticamente sbagliato: si riferisce al monito del presidente Draghi, mentre della più importante legge del Paese si continua a discutere nelle pagine interne.

Mi è impossibile trattare l'argomento all'ordine del giorno senza inserirlo nel contesto nel quale esso si è sviluppato, un contesto surreale che non appartiene a nessuna democrazia occidentale. Avete mai sentito, infatti, di riforme costituzionali che partono o prendono le mosse dal Governo? A proposito, il Governo: non me ne voglia il sottosegretario Scalfarotto, presente in Aula, ma c'è un Ministro per le riforme costituzionali che ha firmato questo testo, la cui assenza oggi denota il livello di interesse o forse il «già tutto fatto».

Perché da noi accade e perché accade in questo modo? Siccome ho ascoltato il dibattito parlamentare ho potuto verificare che c'è sostanzialmente una convergenza generale da parte di tutti i Gruppi e di tutti i senatori che sono intervenuti ed il pieno accordo di tutti sulla volontà di riformare il bicameralismo perfetto, mi sono chiesto perché l'attuale Presidente del Consiglio non vuole assolutamente arrivare ad una soluzione condivisa, che potrebbe avere addirittura i due terzi dei voti in Parlamento ed evitare anche il *referendum*.

Ho trovato la risposta, prontamente suggeritami da persona a me molto cara, che mi ha invitato a valutare l'anamnesi di un fenomeno. «Una persona che vive nel culto del proprio io e tutto il mondo, di conseguenza, deve ruotare attorno a lui - naturalmente e preferibilmente in ombra - instaura moltissimi rapporti con gli altri, ma sono tutti brevi e superficiali. Usa le persone per confermare la sua seduttività, poi se ne libera quando hanno esaurito la loro funzione. Crede che gli sia permesso tutto. Non pone limiti, né divieti all'affermazione personale. Segue il ritmo delle sue necessità; non ha rispetto per il punto di vista degli altri. È egocentrico; fa promesse che non mantiene quasi mai; alimenta speranze che disillude regolarmente. Quando percepisce di essere in difficoltà, reagisce nei confronti dell'altro svalutandolo o colpevolizzandolo, perché lo percepisce come invalidante o intenzionato ad ostacolare il raggiungimento dei suoi obiettivi».

Avete riconosciuto qualcuno? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A me sembra la foto inequivocabile dell'agire del nostro Presidente del Consiglio e questo modo di agire va sotto un acronimo, DNP, vale a dire disturbo narcisistico della personalità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ora, mi chiedo: è vi chiedo: è questo un modo sano per affrontare le riforme dell'architrave costituzionale del nostro Paese?

Questa poi è la spiegazione attraverso la quale possiamo giustificare «gufi», «frenatori», «avidi di indennità», offese e volgarità di questo spessore.

Se invece l'onorevole ministro Boschi o il nostro Presidente del Consiglio, che hanno attraversato quest'Aula con grande superficialità e con poco rispetto, avessero avuto modo di dimostrare rispetto, non per il ciarpame dei senatori quali noi ormai siamo, ma almeno per la storia di quest'Aula, magari, volgendo lo sguardo verso l'alto, avrebbero potuto scorgere una frase che recita: «Per suffragio di popolo a presidio di pubbliche libertà». Signora Ministro, signor Presidente del Consiglio, in queste parole contenute in quella targa sta il riassunto intero della nostra Costituzione e mi piacerebbe che esse fossero di monito anche per il Presidente del Senato, che anche io ho contribuito ad eleggere e ricordo il giorno in cui ci ha ricordato le quattro virtù rappresentate sul Velario dell'Aula: giustizia, diritto, fortezza e concordia. Mi piacerebbe vedere quel suo ruolo di garanzia e non invece questo modello Ponzio Pilato, che non convoca gli organi di controllo per non disturbare il manovratore e che ci concede otto ore in più per presentare gli emendamenti in luogo delle quarantott'ore, che è il ritardo con il quale il testo è stato consegnato. Il Presidente del Senato qui è il padrone di casa e il padrone di casa dovrebbe reagire se qualcuno quella casa vuole distruggerla, perché se così non è, si avvalora quella terribile tesi che la cosa pubblica non è di nessuno e quindi poco ci importa difenderla. A me poco importa se altri che sono stati qui prima di noi hanno demeritato; io credo invece che questa sia

una delle più importanti case degli italiani *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buemi),* proverò, insieme agli amici che ne avranno voglia e finché ne avrò la possibilità, a difenderla. Proverò a difenderla dalle bugie e dalle menzogne innanzitutto, due delle quali vanno sotto il nome di stabilità e governabilità, questi due fantocci che si agitano sempre più spesso e che vengono contrabbandati come altari verso i quali bisogna fare qualche sacrificio. Liquidiamoli subito allora: Temistocle Martines, insigne costituzionalista sui cui libri si è formata la migliore intelligenza costituzionale del nostro Paese, pochi mesi prima di morire, in un dibattito a Bologna in cui si parlava di riforme costituzionali, come si fa da molto tempo nel nostro Paese (eppure non c'era il silenzio complice che si avverte in questi giorni d'inizio estate), diceva: «Difendo questa Costituzione perché essa è quanto mai valida e attuale. Non è vero che la Costituzione non ha funzionato e non è vero che bisogna modificarla perché non consente stabilità di Governo. Questa stabilità in Italia non c'è e non c'è stata perché il sistema dei partiti non l'ha consentita e allora è il sistema dei partiti che semmai bisogna modificare, non già la Costituzione». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il problema della governabilità, poi, è un fatto che riguarda le maggioranze: non può essere che per assicurare la governabilità si tolgano spazi di libertà alle opposizioni, perché la Costituzione serve soprattutto a garantire le libertà di tutti.

Ma veniamo al lavoro che diligentemente la Commissione ha svolto e che ringrazio, soprattutto per lo sforzo fatto nel tentativo di rendere credibile un progetto che è del tutto incredibile.

Se venissero approvati sia il modello prefigurato dal disegno di legge Renzi-Boschi, sia il disegno di legge elettorale denominato Italicum, avremmo come risultato - in conseguenza della diversa composizione delle due Camere, della notevole diversità di attribuzioni e della diversa fonte di legittimazione (popolare l'una, indiretta l'altra) - un «monocameralismo», dominato dal PD e o dall'esistente coalizione di partiti. Ma quello che più ci interessa è che sarebbe privo di contropoteri. Grazie all'Italicum basterebbero, infatti, all'attuale coalizione di maggioranza 26 senatori oltre ai 340 deputati derivanti dall'Italicum, perché, dopo il terzo scrutinio - ora gli scrutini in questione li abbiamo portati a nove, ma poco conta - essa possa disporre della maggioranza relativa sufficiente (366 parlamentari) per eleggere anche il Presidente della Repubblica. Date le maggioranze politiche attualmente esistenti nei Consigli regionali, ancor più semplice dovrebbe essere, per la maggioranza di Governo se non anche per il solo PD, riuscire ad eleggere tutti e cinque i giudici costituzionali, posto che il futuro articolo 135 non prevede, diversamente dall'attuale, che essi siano eletti dal Parlamento in seduta comune, di talché basterebbe la maggioranza relativa per la loro elezione sia alla Camera (tre) che al Senato (due).

La Camera sarebbe, inoltre, titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo e titolare pressoché esclusiva della funzione legislativa, mentre il Senato parteciperebbe, oltre all'approvazione delle leggi costituzionali - come già previsto nel testo originario - all'approvazione delle leggi di attuazione in materia di *referendum* popolare, all'approvazione delle sole leggi di autorizzazione dei trattati relativi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, delle leggi che danno attuazione alla legislazione statale in materia elettorale e di eleggibilità.

Per il resto, le funzioni legislative che il nuovo articolo 70 attribuisce al Senato sono più illusorie che effettive, perché gli emendamenti approvati dal Senato alle leggi approvate dalla Camera, oltre ad essere sottoposti a condizioni temporali, sono comunque superabili dal voto contrario della Camera.

Una siffatta concentrazione di poteri in capo ad un solo organo - e vorrei dire in capo ad una sola persona - è impensabile in una democrazia liberale: una forma di Stato che, come tale, presuppone la doverosa esistenza di contro poteri - come ebbe ad affermare lo stesso presidente Napolitano nel discorso per il 60° anniversario della Costituzione, prendendo le distanze dal semipresidenzialismo francese, una delle cui più rilevanti caratteristiche è il cosiddetto voto bloccato, assai criticato oltralpe - è stato ciò nondimeno previsto dal disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi.

La concentrazione di potere in favore della Camera dei deputati e della coalizione di maggioranza costituisce una scelta consapevole del disegno di legge Renzi-Boschi. Il che è comprovato dal reiterato rifiuto del Presidente del Consiglio di prendere in considerazione la proposta intesa a ridurre di 350 il numero complessivo dei parlamentari - inizialmente pubblicizzata dal nostro Presidente del Consiglio -

ma distribuendo equamente tale riduzione tra Camera e Senato, confermando però l'elettività di quest'ultimo. Renzi si è invece opposto non solo alla riduzione dei deputati, ma - come sembra da recenti interventi - anche all'elezione di secondo grado dei senatori, risultante dall'emendamento Finocchiaro-Calderoli.

La soluzione portata avanti dal Presidente del Consiglio è, infatti, non quella di modificare il bicameralismo paritario - tesi generalmente condivisa - ma quella esplicitamente sottolineata nei giorni scorsi: annullare il ruolo del Senato come contro-potere: obiettivo al cui fine convergono la limitata effettiva partecipazione alla funzione legislativa - appena un po' migliorata in Commissione - e la carente legittimazione popolare. Di legittimazione popolare del Senato non può, infatti, parlarsi alla luce non solo della proposta iniziale, che prevedeva i senatori-consiglieri regionali, ma nemmeno della cosiddetta elezione di secondo grado. Quindi, allo stato attuale, è ragionevole riconoscere ai futuri senatori la sola insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e non anche l'immunità personale.

A mio modo di vedere, il bicameralismo, ancorché non paritario, merita invece di essere conservato: in primo luogo, perché le presunte lungaggini del procedimento legislativo sono smentite da statistiche condotte in tempo non sospetto dagli uffici del Senato della Repubblica con riferimento alla XVI legislatura.

In secondo luogo perché dell'utilità, se non addirittura dalla necessità della cosiddetta navetta, lo stesso Renzi potrebbe essere chiamato a testimoniare, avendone più volte usufruito. Sta di fatto - come sottolineato da Gustavo Zagrebelsky - che se la navetta si rende talvolta necessaria per riparare a veri propri errori, altre volte, come di recente avvenuto al Governo Renzi, si approvava un dato disegno di legge allo scopo di alleggerire la tensione politica, nel presupposto condiviso che poi si sarebbe ridiscusso il tutto. Ebbene, ci si deve chiedere: in mancanza della seconda lettura, che cosa accadrebbe in caso di errore o di ripensamento? Si ripresenterà un nuovo disegno di legge per inserire le modifiche? E questa alternativa è conveniente dal punto di vista dell'efficienza?

In terzo luogo, il Senato non dovrebbe essere ridotto a Camera delle autonomie territoriali, il che è oltremodo smentito dal fatto che parteciperebbe all'approvazione di tutte le eventuali modifiche della Carta costituzionale e non solo a quelle relative al Titolo V, Parte II. Sviluppando una tesi prospettava da Massimo Luciani, si potrebbe infatti prospettare che la funzione legislativa debba essere esercitata collettivamente dalle due Camere, quantomeno con riferimento a dati tipi di legge: oltre alle leggi costituzionali e alle legge di revisione costituzionale, potrebbero perciò rientrare nella legislazione bicamerale le leggi di amnistia e di indulto, le leggi previste dall'articolo 81, comma 6, della Costituzione, le leggi di autorizzazione di tutti i trattati internazionali e non solo quelli relativi all'Unione europea, le delibere dello stato di guerra o situazioni ad esso equiparabili (abbiano o meno tali atti la forma di legge), le leggi di delegazione nelle materie rientranti nella competenza del Senato e, infine, le leggi di conversione dei decreti-legge, questo potendo essere un vero deterrente alla tentazione dell'abuso del decreto-legge cui lo stesso Governo Renzi, nonostante i buoni propositi di cui alla modifica dell'articolo 77, ha reiteratamente ceduto.

Queste valutazioni così metodicamente circostanziate, non sono mie, ma del professor Alessandro Pace, illustre costituzionalista, e sono ampiamente condivise dalla maggior parte dei costituzionalisti italiani: tutte voci perfettamente silenziate in questo periodo.

A queste considerazioni, che condivido totalmente, non mi pare superfluo aggiungere una considerazione che a mio avviso doveva stare a monte di tutti i ragionamenti. Credo sia noto a tutti che la Corte costituzionale, con una sentenza, ha dichiarato incostituzionale il Porcellum rispetto alle liste bloccate e al premio di maggioranza. Da questa sentenza ne discende che questo Parlamento gode di un legittimità formale, ma non sostanziale. Lo ha ricordato ieri in modo molto esemplare il collega Corsini. Mi chiedo allora e vi chiedo: vi sembra normale che una maggioranza costruita su norme incostituzionali riformi o voglia riformare la legge fondamentale del nostro Stato? Con buona pace dei buoni conforti ricevuti dalla presidente Finocchiaro nella rilettura degli atti della Costituente, a me questa sembra una tale stortura che troverebbe difficoltà a essere accettata anche in quei

democraticissimi Paesi della Corea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Da ultimo, signora Presidente, ritorno - come bisognerebbe fare in quest'Aula - alle bugie e alle menzogne che sono il filo conduttore di questo lavoro. Ce ne dà un spaccato di impareggiabile elevatezza retorica la Presidente della Commissione affari costituzionali, quando nella sua relazione arriva a dire...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

DI MAGGIO *(PI)*. Cito testualmente: «Coglievamo la necessità di rispondere alla domanda di strumenti di democrazia diretta, che sale così significativamente dal Paese, e anche alla positiva domanda di controllo e verifica dell'agire dei poteri, a cominciare da quello del Governo.» *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esatto.

DI MAGGIO *(PI)*. Bugie e menzogne.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Di Maggio. Concluda davvero e la prego anche di essere almeno rispettoso delle persone in Aula. *(Commenti del senatore Candiani)*.

Senatore Candiani stia calmo, per favore.

DI MAGGIO *(PI)*. Sto concludendo, Presidente: è esattamente contro questa arrogante sfacciataggine che dovremo resistere, affinché, come ebbe a dire Salvador Allende «ciò possa costituire una lezione nella storia ignominiosa di coloro che hanno la forza ma non la ragione». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, prima di me hanno parlato molti e molti altri parleranno dopo. Su questo disegno di legge è già stato detto tanto: sono stati messi in luce gli aspetti inquietanti dell'assetto istituzionale che viene così disegnato, ne sono state illustrate le incoerenze e i risvolti incontrollabili (forse, a ben vedere, sottilmente architettati) e annunciato che se - e dico fiduciosamente «se» - questo progetto andrà avanti scontenterà tutto il Paese per lunghi anni a venire.

Quello che vorrei fare ora è ripercorre alcuni dei tanti aspetti paradossali che incredibilmente ci troviamo ad affrontare.

Ci stiamo muovendo su due piani diversi: da un lato il piano della spiegazione e del disvelamento di ciò che in realtà questo disegno di legge non affronta, o affronta male (i problemi, le congruenze, le contraddizioni che crea), dall'altro - com'è stato fatto osservare poco fa - dobbiamo affrontare il piano della menzogna, di una realtà che viene mistificata.

Il primo aspetto è il più significativo. Ci troviamo davanti ad un Presidente del Consiglio che si è proposto alla sua gente come l'uomo del cambiamento, dell'operatività, della capacità di prendere decisioni trasversali senza tabù, senza rigidità ideologiche. Di fatto, invece, sta seguendo un solco tracciato da tanti prima di lui invece che affrontare i problemi reali del Paese, come la disoccupazione, una povertà che non si accontenta più delle fasce più deboli della popolazione ma sta divorando la classe media e pregiudicando seriamente la possibilità di risalire la china. Invece di trovare la risposta concreta alla sete di diritti e di futuro che affligge le generazioni più giovani (e ora, purtroppo, anche quelle non più giovani) alla ricerca di nuove forme di partecipazione e di una rappresentanza più vera e vicina, invece di restituire al nostro Paese dignità e speranza fondate non su annunci, ma su azioni, scelte, discontinuità, invece di fare tutto questo, che presumibilmente si aspettava da lui quella larga parte della popolazione tante volte sbandierata che è rimasta tra quelli che eroicamente hanno deciso di andare ancora una volta a votare, ha deciso che la Costituzione così com'è non va bene, accreditando ingiustamente il concetto per cui, se le cose in questa nostra Italia non funzionano non è colpa delle persone, ma della Carta su cui si basa quel forte progetto umano della nostra Repubblica e che viene ridotta e banalizzata in un meccanismo. Soprattutto il Presidente del Consiglio si è arrogato il diritto di intervenire da Costituente, lui che non ne ha né i titoli, né il ruolo e che è ben lungi dall'aver dimostrato di essere capace di realizzare ciò che dichiara e che puntualmente gli strumenti dell'informazione fanno rimbalzare intorno a noi senza che, non dico se ne abbia il beneficio, ma, per la verità, neppure una contezza compiuta del contenuto.

Un secondo mito da sfatare. Discutiamo oggi un disegno di legge che viene spacciato come la riforma del Senato allontanando i cittadini dal vero contenuto. Diciamo allora forte quello che l'informazione non vuole dire. Non stiamo facendo «la riforma» del Senato, noi stiamo modificando radicalmente il procedimento legislativo e lo stiamo facendo nella consapevolezza che l'altra faccia della medaglia è la legge elettorale attraverso cui si costruirà nella Camera superstite una maggioranza schiacciante, poco rappresentativa del voto popolare, in barba alla pronuncia della Corte costituzionale; una Camera fatta di nominati in spregio al diritto di ciascun elettore di scegliere nelle urne chi maggiormente gode della sua fiducia, la cui attività vediamo qui minuziosamente regolata da tempi che determinano la certezza del procedimento legislativo solo per il Governo, che trasforma la Carta costituzionale in un super-regolamento che costituzionalizza l'*iter* governativo, mentre i diritti delle minoranze non godono dello stesso privilegio e dai relatori sono stati affidati ai Regolamenti.

Così come sono stati affidati ai Regolamenti i tempi per la discussione dei disegni di legge di iniziativa popolare, per cui, però, il numero di firme necessarie per la presentazione è stato così vergognosamente aumentato. Perché questa diversità di trattamento? Perché, quando si è arrivati a toccare con mano la distanza tra cittadini e rappresentanti, invece di fare una seria riflessione sulla struttura partitica (doveva essere quella a garantire questa rappresentanza e non ci riesce), si vuole troncare il legame, sempre più sottile e fragile, tra elettori ed eletti?

Un altro mito da sfatare: il bicameralismo perfetto provoca ritardi ed inefficienza. Noi che siamo qui dentro sappiamo che non è così; sappiamo che, laddove la discussione di disegni di legge viene sviluppata nelle Commissioni, poi l'approvazione in Aula ha un corso rapido. Lo abbiamo constatato più e più volte, proprio perché un intervento normativo, organico e negoziato, raccoglie maggiore consenso ed ha il pregio di essere strutturato e più completo di quanto ci viene proposto con la decretazione d'urgenza, di cui l'aspetto più grave, a ben vedere, non è la modalità *omnibus*, quanto - piuttosto - la modalità «autobus»: quando passa un decreto-legge tutti si affannano a farci salire le loro istanze, convinti che almeno quell'autobus arriverà a fine corsa. Certo, può accadere che la corsa finisca in un binario morto e che non siano approntati i decreti attuativi.

Altro paradosso: il Governo si prende una funzione legislativa e costituente che non gli spetterebbe e non è in grado di assolvere a quella esecutiva che - invece - gli sarebbe propria. Non voglio certo dire che l'attività delle due Camere non potrebbe essere migliorata, ma sarebbe corretto, onesto, saggio e prudente che le Camere stesse provvedessero ad aggiornare e correggere i loro Regolamenti (ripartendo in modo più razionale i tempi del lavoro d'Aula e di Commissione ed utilizzando di più la facoltà di riunirsi in sede redigente e deliberante), piuttosto che l'intervento, di imperio, di un soggetto non titolato ad imporre una trasformazione della Costituzione.

L'efficienza nella produzione di leggi, in un Paese che peraltro ne ha fin troppe, non sta nella quantità o nella rapidità con cui vengono promulgate - le leggi non si misurano con la pertica persiana - ma nella possibilità che esse rispecchino i bisogni veri, che siano maturate in un processo democratico e destinate a durare e a dare continuità all'azione di un Governo che di queste dovrebbe dare una traduzione concreta. Questi sono i pilastri della nostra democrazia: un potere legislativo ed un potere esecutivo distinti. Così, invece, si pensa di risolvere i problemi cedendo di fatto, a chi dovrebbe avere solo il potere esecutivo, anche un amplissimo e garantito potere legislativo, saltando a piè pari il problema della costituzionalità dei decreti-legge quanto ad urgenza ed omogeneità della materia e superando il principio di questa divisione dei poteri.

Altro inganno: il risparmio. Stiamo riformando la Costituzione; non stiamo eliminando il Senato. È stato più volte sottolineato in quest'Aula, nelle ultime ore, che tale risparmio è un ennesimo e vuoto proclama e, difatti, chi lo sbandiera non si sente neppure tenuto a quantificarlo, mentre si sente libero di fare illazioni sul presunto legame tra l'ostilità a questo disegno di legge e la volontà di conservare denaro e privilegi, facendo un grave torto anche a se stesso - chi rappresenta un pezzo delle istituzioni non guadagna nulla - e mortificando gli altri pezzi del sistema. L'insofferenza per il dissenso - questo l'ho imparato bene - rivela solo l'incapacità di muoversi in una dimensione democratica: una fragilità che porta all'autoreferenzialità, poi all'autoritarismo e - poi - alla perdita di credibilità.

Tutto ciò non ha niente a che vedere con la politica vera; niente a che vedere con il servizio che ciascuno qui dentro è chiamato a svolgere, non per se stesso e non per l'*hic et nunc*, ma per una collettività più ampia alla quale è tenuto a garantire un futuro di democrazia e di rappresentatività, e a tutto ciò prima o poi sarà chiamato a rispondere: la storia ha i suoi tempi, ma il suo giudizio arriva puntuale; ognuno ne risponderà. Intanto non è vero che stiamo abolendo il Senato: lo stiamo trasformando in una mutazione genetica la cui operatività sarà fortemente condizionata sia dal fatto che si tratterà di un impegno aggiuntivo per soggetti incaricati nelle elezioni di origine a svolgere altre funzioni, il cui costo (e ci sarà un costo, se non altro per il rimborso delle missioni a Roma, questo è ovvio) non si sa ancora da chi sarà sostenuto, sia dal fatto che si creerà un'Assemblea permanente a rinnovo costante, in cui la continuità sarà privilegio di quei cinque senatori nominati per meriti di Patria, che vedranno alternarsi i vari senatori in relazione alla durata dei Consigli regionali: un cinque per cento avrà la continuità, gli altri no. Una continuità dei Consigli regionali peraltro sempre più frequentemente messa a dura prova dalla magistratura (si veda la situazione della mia Regione, solo l'ultima, in ordine di tempo, ad essere coinvolta in uno scioglimento anticipato).

Un'Assemblea siffatta dovrebbe quindi trovare in questo sfarinamento la capacità di coordinarsi in tempi strettissimi con i lavori dell'altra Camera, già peraltro messa in scacco dalle corsie preferenziali dell'attività legislativa dell'Esecutivo, la quale comunque potrà sempre superarla con la procedura rafforzata. Un'Assemblea che in queste condizioni sarebbe chiamata a svolgere un ruolo di garanzia e di maggiore rappresentanza dei territori. Forse a questo punto sono io che non ho chiaro il concetto di garanzia, ma sono sicura di avere ben chiaro quello di rappresentanza, e a proposito di rappresentanza arrivo a una questione centrale: l'eleggibilità diretta dei senatori.

Signori rappresentanti del Governo, ripeto quanto ho già detto in Commissione alla presenza di uno di voi: tutto sommato, sono convinta - e i recenti sondaggi mi danno anche ragione - che gli italiani preferirebbero addirittura l'eliminazione del Senato piuttosto che perdere la possibilità di eleggersi i loro rappresentanti.

In luogo della chiarezza e della semplicità, di cui pare che questo Paese abbia tanto bisogno e che viene evocata a parole, suscitando rassicurazione per un effetto pavloviano, i cittadini italiani si potrebbero ritrovare un ibrido inedito e incapace di funzionare; una tipica situazione italica: per risolvere i problemi se ne creano di maggiori; per risolvere una Conferenza Stato-Regioni che non funziona, invece di andare ad individuare chirurgicamente le cause profonde della difficoltà oggettiva che abbiamo in questo Paese di armonizzare governo centrale e governo dei territori, si affida all'esecutivo dei territori - come diceva il collega Crimi, non nascondiamo la realtà: è dagli esecutivi locali che verranno selezionati di fatto i nuovi senatori - un potere pseudolegislativo e con una pseudoriforma si va a creare una costosa macchina burocratica fatta di conferenze, comitati, e organi di sotto governo in una grande confusione di attribuzioni e di responsabilità: in parole povere, un pasticcio.

Se proprio fosse al centro dell'interesse la reale connessione tra corpo elettorale e attività legislativa, che nulla hanno a che vedere con questa proposta che ci viene sottoposta in questi giorni, ci sarebbero i modi per aprire un serio canale di interlocuzione con i cittadini, tramite consultazioni vere e produttive (si è parlato dei *referendum*) e non solo negli appuntamenti referendari ma attraverso consultazioni continue, non di facciata; consultazioni in cui chi offre il suo contributo ne possa vedere una vera elaborazione.

Le nuove tecnologie sono molto di più di strumenti per cinguettare emozioni del momento o inconsistenti *flash* di una prestazione mediatica. Proprio questo Senato ha prodotto documenti importanti sull'uso dei *media* civici; proprio questo Senato è all'avanguardia quanto all'elaborazione di *standard* condivisibili della documentazione prodotta. Ancora una volta superficialità e arroganza hanno la meglio su esperienza e competenza e alla superficialità e all'arroganza vorrei dedicare questo passaggio del mio intervento.

Ho assistito a gran parte della discussione generale che si è svolta nella 1a Commissione, in base alla quale poi i relatori hanno scelto il testo base su cui si doveva operare. La stessa situazione si è peraltro

riprodotta in questa Aula. Bisogna che i cittadini sappiano che, di tutti i numerosissimi interventi, si contano sulle dita di una mano quelli che hanno lodato il disegno di legge governativo, che - esattamente come successo in queste ore - è stato puntualmente ed esaustivamente criticato da chi molto meglio di me ha passato al setaccio tutti i passaggi e ne ha evidenziato le criticità. Nonostante ciò i relatori hanno optato per il testo che il capogruppo del PD Zanda in un intervento in Commissione il 23 aprile ha espressamente invitato a scegliere, adducendo egli come motivazione il fatto che un prolungarsi della discussione avrebbe potuto accentuare invece che ridurre le distanze tra le forze politiche.

Sempre il senatore Zanda sottolineava l'importanza della riforma costituzionale sotto il profilo dello sviluppo economico del Paese e auspicava tempi serrati. È inutile che ci venga detto in questa Aula che non è vero che i tempi sono serrati; lo sono, esattamente come auspicato dal Capogruppo del PD. Il suo auspicio è stato soddisfatto e i relatori Finocchiaro e Calderoli hanno già illustrato ieri gli interventi da loro proposti, che tuttavia non hanno sanato proprio quei punti, quei passaggi sostanziali che oggi dividono sempre più non solo le forze politiche tra loro, ma anche al loro interno. Intanto siamo stati spettatori di forzature nei tempi e nelle modalità di svolgimento dei lavori; abbiamo assistito nello stesso giorno - lo ricordo perché quel giorno sono state discusse le mie dimissioni - alla proclamazione del valore dell'articolo 67 e alla sua negazione (quando è stata adattata la composizione della 1a Commissione all'esigenza di non disturbare la linea scelta tramite accordi fatti fuori da queste Aule). *Cui prodest* questo braccio di ferro? Intanto, in nome della presunta correlazione tra riforma della Costituzione e sviluppo economico, si ha fretta di mandare avanti questo disegno di legge, mentre il disegno di legge anticorruzione giace, anche se sappiamo benissimo che il cancro che affligge il nostro sistema produttivo è una corruzione diffusa che paralizza la competizione, scoraggia gli investimenti e mortifica il merito; una corruzione che riempie le pagine dei giornali, che conferma la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e ancora di più nella possibilità che la *res* pubblica sia più gestibile; che una *res* pubblica esista e che non sia una *res alicuius* o *nullius*. La corruzione produce un danno ingente, questo sì quantificato, non come i risparmi derivanti dalla riforma del procedimento legislativo impropriamente e sfacciatamente resa nota come riforma del Senato.

Mi è stato detto: proprio voi che siete entrati qui per rinnovare, vi siete dimostrati conservatori ostili al cambiamento. Questa è un'impostazione sbagliata e anche strumentale perché il rinnovamento si fa partendo da una diagnosi puntuale di ciò che non va; si fa nel rispetto di ciò che è elemento costituivo del senso stesso della nostra Repubblica.

Vorrei allora leggere un passaggio del più volte citato Calamandrei: «E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!» - e mi rivolgo a voi, signori del Governo - «È stato detto giustamente che le costituzioni sono anche delle polemiche, che negli articoli delle costituzioni c'è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il passato. Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando l'articolo 3 vi dice: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana" riconosce che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani.

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire».

E così, ringraziando il ministro Boschi, che mi gratifica con il suo arrivo in quest'Aula del Senato, ribadisco ancora una volta: ognuno faccia la sua parte. La nostra Carta costituzionale è aperta, essa ci da delle garanzie e noi, queste garanzie, le vogliamo mantenere e faremo di tutto per mantenerle.

Il Governo provveda, secondo quello che è il compito stabilito dalla Costituzione, a fare la sua parte di Esecutivo e rimuovere quegli ostacoli che impediscono oggi la realizzazione della parte migliore della nostra Repubblica italiana. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX, M5S e Misto-SEL e della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, nell'intervento di ieri il senatore Crimi ha pesantemente criticato questa riforma utilizzando le stesse parole che il senatore Zanda aveva riservato nel 2005 alla riforma del Governo Berlusconi. Una riforma che lo stesso senatore Crimi, bontà sua, ha definito migliore di quella oggi in discussione in Senato. Una riforma aspramente criticata all'epoca e, ahimè, abbattuta per l'iniziativa di un Partito Democratico conservatore e reazionario, probabilmente accecato dall'odio, ma una riforma che già a quell'epoca manifestava l'esigenza da parte del centrodestra di procedere al riammodernamento delle istituzioni di questo Paese, in maniera però più completa di quello che si sta facendo con questa riforma, e non è un caso che nella riforma del 2005 si toccassero i poteri del Presidente della Repubblica, quelli del Presidente del Consiglio e quant'altro.

È questa la ragione per la quale Forza Italia manterrà il patto del Nazareno: perché finalmente riusciamo a distanza di tempo a concorrere e contribuire al riammodernamento dell'assetto istituzionale del Paese. Facciamo ciò non, come dice taluno, perché siamo ipnotizzati dal presidente Renzi, ma perché prendiamo atto che egli, con la sua iniziativa, finalmente è riuscito a far uscire dalla narcolessi conservatrice il Partito Democratico e la sinistra in genere.

Sempre nell'intervento di ieri, il senatore Calderoli, con un'esposizione molto puntuale, ha rappresentato a tutta l'Assemblea il fallimento del Governo nel momento in cui, con puntualità e chiarezza, ha spiegato a tutti quanto diversa sia la riforma che oggi discutiamo rispetto al disegno di legge che era stato presentato dall'Esecutivo. Il che segnala un'altra circostanza: che probabilmente ha ragione il presidente Renzi quando dice: avanti con le riforme «piaccia o no», con una piccola correzione: «piaccia o no al Parlamento».

So che intorno a questa riforma vi sono molte polemiche e fibrillazioni che probabilmente riguardano anche la vita interna dei singoli partiti, ma penso sia innegabile che in questa riforma vi sono lati assolutamente positivi, lati che inevitabilmente tutti quanti noi, se le parole sono consequenziali alle idee, non possiamo che condividere. Mi riferisco al superamento del bicameralismo paritario, alla fuoriuscita del Senato dal meccanismo di fiducia, all'abolizione anche in Costituzione delle Province (anche se ha ragione il presidente Calderoli quando manifesta perplessità con riferimento all'articolo 39, comma 4, e cioè alla possibilità di un recupero delle Province attraverso il concetto di area vasta). Mi riferisco all'abolizione del CNEL, al superamento della legislazione o della competenza concorrente e anche - è un dettaglio ma non di poco conto - all'inserimento dei costi *standard* in Costituzione.

Vi sono lati positivi nella riforma in esame. Si poteva fare meglio? Certamente sì. Si poteva fare meglio, in modo più completo ed evitando talune contraddizioni. Per fare ciò, occorreva uniformarsi al *festina lente*. Con tale espressione non mi riferisco ad un particolare tipo di gelato, in uso soprattutto nella città di Firenze, ma al noto motto di Augusto, che viene - ahimè - rappresentato in modo molto chiaro da una vela montata su una tartaruga che rappresentava l'emblema di Cosimo I de' Medici, le cui raffigurazioni sono presenti in gran numero nel Salone dei Cinquecento e in tutto Palazzo Vecchio. È, quindi, un concetto che doveva essere noto, oltre che caro, al Presidente del Consiglio: agire con determinazione, agire anche velocemente, ma con prudenza. Questo è il concetto della vela spiegata e questo è il concetto della tartaruga.

Si poteva fare meglio. A mio avviso, si poteva fare meglio sotto due profili: uno squisitamente tecnico, anche se ordinamentale, e uno sul piano più generale della democrazia.

Vi sono alcuni dettagli in questa riforma costituzionale che oggettivamente lasciano perplessi. Mi chiedo, ad esempio, perché non sia stata individuata l'età dei senatori, sicché questa Camera consultiva o coprotagonista in determinati procedimenti legislativi può essere composta da gente che ha 18 anni. Io non ho nulla contro chi ha 18 anni, ma non comprendo la ragione per la quale per essere deputati bisogna averne 25. Probabilmente un certo contemperamento di questa situazione vi dovrà essere.

Non riesco a comprendere la ragione per cui debbano essere due per Regione, salvo poi un'incredibile riparto proporzionale (di cui parlerò in seguito), senatori per Regione: si tratta di una forma di scimmiottamento del Senato americano, in un sistema invero del tutto diverso da esso.

Non capisco perché si debba recuperare il concetto della proporzionalizzazione alla popolazione, così come non capisco davvero la ragione per la quale due giudici costituzionali debbano essere eletti dal Senato e non dal Parlamento in seduta comune.

Non mi interessano - e lo affermo con molta franchezza - i calcoli e gli interessi delle singole botteghe. Non stiamo facendo una legge che può essere cambiata da qui a un anno o a due anni: abbiamo la presunzione, abbiamo l'ambizione di cambiare la nostra Costituzione. Nel cambiare la nostra Costituzione lo sguardo deve essere teso all'interesse del Paese e non all'interesse del singolo Gruppo politico.

Al di là di tali dettagli, credo che il problema fondamentale che pone la riforma in esame sia rappresentato, non solo e non tanto dalle modalità di elezione dei senatori, quanto dal persistere dell'immunità con riferimento a questo tipo di elezione. Ieri ho ascoltato diversi interventi: noi non possiamo non partire dal fatto che il Senato rappresenta le istituzioni territoriali. Se rappresenta le istituzioni territoriali e non i territori, è evidente che l'elezione, non essendo Camera politica, non può che essere indiretta e portata in capo a chi rappresenta quelle istituzioni locali e che è deputato, per l'appunto attraverso l'elezione, ad indicare i suoi rappresentanti al Senato.

Ma se ciò è vero e può essere una corretta giustificazione per un'elezione indiretta, qualcuno mi deve venire a spiegare la ragione per la quale poi si tenta il recupero, attraverso la proporzionalizzazione alla popolazione di una Regione. Se non si rappresentano i territori, se non si rappresenta la popolazione di quei territori - tanto ciò è vero che si immagina un'elezione indiretta - non si comprende davvero la ragione per la quale vi debba essere una diversa rappresentanza delle singole istituzioni territoriali. Si può obiettare, ad esempio, che il peso della Lombardia è diverso da quello del Molise, ma non si può sicuramente obiettare che il peso istituzionale di una Regione non sia esattamente pari a quello di un' altra. So bene che negli Stati Uniti d'America ogni Stato, molti dei quali sono molto più grandi dell'Italia, porta al Senato americano solo due rappresentanti. Diceva ieri la presidente Finocchiaro che abbiamo trovato un sistema a metà strada tra il sistema americano e il sistema tedesco, ma ho la perplessità che, in qualche modo, si recuperi qualche segmento di un sistema straniero senza recuperare l'intero sistema, perché forse si dimentica che nel sistema americano, oltre ai due senatori per Stato, è previsto anche che il Presidente sia eletto direttamente dal popolo.

Quindi, secondo me, il problema non è - come afferma qualcuno - il tipo di elezione dei senatori, se il Senato permane come rappresentante delle istituzioni locali e non dei territori, ma il problema, Ministro, è se questo Senato che avete immaginato sia in grado di funzionare. Mi chiedo infatti come possa funzionare un Senato che è costretto a tempi assolutamente impellenti, come risulta dalla formulazione dell'articolo 70 della Costituzione nel testo proposto dalla Commissione, e cioè sostanzialmente un Senato che entro dieci giorni deve decidere se richiamare un disegno di legge, entro trenta giorni può esprimere modifiche, così da consentire alla Camera dei deputati, nei venti giorni successivi, di decidere definitivamente. So bene che si potranno ridurre le Commissioni - magari si accorperanno la 1a Commissione e la 2a Commissione - ma i senatori saranno 100. Ciò significa che il lavoro prodotto dalla Camera dei deputati ricadrà qui e se il Senato deve funzionare, se non deve essere un inutile orpello ordinamentale, il sistema che avete ideato non va bene.

Ancora, di passaggio, mi chiedo come sia possibile ad esempio che i consiglieri regionali possano fare

i senatori, ma non possano fare i deputati. Eppure entrambi partecipano da protagonisti al procedimento legislativo, alla revisione costituzionale, alla parte attinente alle Regioni e alla parte di ratifica dei trattati europei, secondo la Convenzione di Lisbona. Questa mi sembra una profonda contraddizione, ma la contraddizione più grave, secondo me, per il sistema che avete immaginato (eppure avreste potuto percorrere la strada sistema austriaco), è quanto deriva in termini di immunità. Al di là di qualsiasi discorso più o meno demagogico - non voglio stare qui a rammentare cos'è l'immunità parlamentare - se l'immunità deve restare come paravento rispetto ad una possibile aggressione persecutoria da parte del potere giudiziario - perché questa è la storia e la genesi dell'immunità parlamentare - penso che vi siano un grande problema e una grande difficoltà. Mi riferisco sostanzialmente alla possibilità di utilizzare un'immunità posta a tutela del ruolo di senatore per quello che si fa come sindaco o come consigliere regionale. Non possiamo neppure immaginare un'immunità ad intermittenza né - dev'essere chiaro a tutti - di togliere l'immunità al Senato per cercare di superare il problema che deriva dal doppio ruolo, magari togliendola anche ai deputati; questo, volendo, si potrà anche fare, ma siccome le caste stanno dappertutto, allora si deve immaginare un sistema che vada ad abolire garanzie - o privilegi, se a qualcuno piace chiamarli così - per tutte le caste che camminano per questo Paese. Si tratta di problemi tecnici: credo che abbiamo ancora la possibilità - magari un po' più *lente* e un po' meno *festina* - di approfondire, riflettere e cercare di correggere quelle che a me paiono storture.

Detto tutto questo, vorrei fare adesso un ragionamento completamente diverso: ritenete che questa riforma consegni all'Italia un sistema bilanciato, che - non oggi, ma nel futuro - elimini ogni possibile rischio di autoritarismo? Togliete il Senato, ma lasciate assolutamente intatta l'architettura istituzionale prevista dalla nostra Costituzione, creando sostanzialmente uno squilibrio che non riuscite a controbilanciare modificando altre parti dello schema istituzionale. Infatti, com'è evidente, non toccate i poteri del Presidente del Consiglio, né quelli della Presidenza della Repubblica, e per questo, indipendentemente dal merito, la riforma del 2005 era migliore, perché era più completa. Non vi rendete conto che questo sistema, anche in ragione delle incidenze che possono derivare da una legge elettorale fortemente maggioritaria, è in grado di concentrare nelle mani di una sola persona una serie di poteri, quali sono quelli del Governo o dell'unica Camera, evidentemente espressiva della stessa maggioranza che lo appoggia?

E nell'elezione del Presidente della Repubblica, in cui dopo l'ottavo scrutinio si va a maggioranza assoluta? Dobbiamo aspettare otto scrutini per fare la recita fino in fondo, ben sapendo che i 100 senatori non avranno peso rispetto ai 630 deputati? Per non parlare poi della nomina dei consiglieri superiori della magistratura o dei giudici della Corte costituzionale. Che dire poi della nomina degli stessi senatori? Ha avuto ragione ieri quel collega che nel suo intervento ha sollevato questo punto, che ben conosce anche il senatore De Siano, essendo stato a lungo in un Consiglio regionale: davvero ritenete che quando si andrà a votare per i rappresentanti del Consiglio regionale «X», il partito non dirà chi deve andare al Senato?

Tutto questo squilibrio e questa rischiosa situazione si innestano poi in un momento in cui i livelli intermedi, pur previsti dalla nostra Costituzione - come il sindacato ed i partiti - mostrano fino in fondo la loro corda. I livelli intermedi servivano alla mediazione sociale ed il loro ruolo era ed è tuttora garantito pienamente dalla Costituzione, ma i partiti sono ormai consumati da una politica assolutamente leaderistica, quella dell'uomo forte, dell'uomo della provvidenza, dell'ultima speranza.

In un sistema di questo genere, con l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti - in ragione di un intervento, per certi versi, sicuramente giusto e sicuramente necessario, signori del Movimento 5 Stelle, ma anche, scusatemi, per certi altri versi demagogicamente imprudente - si consente la creazione di partiti da *lobby* potenti, che pure esistono in questo Paese...

SANTANGELO *(M5S)*. Ma guarda un po'!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, lei è molto spiritoso!

Come dicevo, si consente la creazione di partiti da *lobby* potenti, che pure esistono in questo Paese e che da circa quindici anni il Parlamento si rifiuta di regolamentare e di disciplinare.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Finisco subito, signora Presidente.

Credo che vi sia davvero il rischio di una deriva autoritaria; tale non considero la sostituzione di diversi senatori nella Commissione affari costituzionali, ma certamente mi preoccupa chi immagina che ogni dissenso debba essere criminalizzato. Non condividere una parte della riforma viene interpretato come non voler fare la riforma, fino ad arrivare - chiedo scusa - all'estrema volgarità di affermare che non si vuole la riforma perché non si vuole perdere l'indennità. Tutto questo in un Paese in cui i *media* non appaiono particolarmente neutrali.

Credo che su questa riforma vi sia ancora la necessità di riflettere, cercando di mandare alla Camera un testo che sia il più completo possibile.

Per quanto ci riguarda faremo esattamente quello che ci siamo impegnati a fare con il presidente Berlusconi nel cosiddetto patto del Nazareno, pur con l'amarezza della certezza che si poteva fare meglio.

Senatore Calderoli, mi consenta di dire in italiano quello che lei dice in bergamasco. Lei dice che a Bergamo piuttosto che niente è meglio piuttosto. Mi permetta di dire che, quando si parla della Costituzione, probabilmente niente è meglio del peggio e che, probabilmente, non considerare la partita chiusa con la prima lettura è meglio. Allo stesso modo, probabilmente, è meglio riflettere nel prosieguo per rendere più armonica la riforma; agire con velocità, *festina*, è cosa buona, ma agire con prudenza, *lente*, forse è meglio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signora Presidente, signora Ministro, colleghi e colleghe, prendo la parola con molto rispetto, ma anche con grande amarezza. Ho molto rispetto per l'immenso lavoro che è stato fatto in questi mesi da tutte le parti politiche, dalla Commissione, dalla Presidente e dai relatori ultimamente. Ho però anche una grande amarezza, perché ritengo che molte delle norme contenute nel testo uscito dalla Commissione, non solo non soddisfino rispetto alle aspettative che in questo momento tutti noi abbiamo, che il Paese ha e che lo stesso Presidente del Consiglio si è posto ed ha sollecitato, ma forse, in qualche caso, rischiano addirittura di andare in una direzione diversa da quella desiderata.

È con spirito di grande umiltà, ma anche costruttivo, che voglio esporre alcune questioni con riguardo alle modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione. Mi soffermerò soltanto sul Titolo V per una serie di ragioni, ma soprattutto perché è la «cenerentola» di questa riforma costituzionale.

Ci siamo occupati molto di tante altre questioni, mentre il Titolo V - mi verrebbe da dire soltanto perché viene dopo gli altri articoli della riforma, ma forse non solo per questo - è stato dimenticato, ed è stato anche difficile sollevare qualche riflessione, proprio perché spesso si era tutti concentrati sulla riforma del Senato e del Parlamento.

Eppure credo che il Titolo V meriterebbe molta più attenzione, perché, se è vero che negli altri aspetti che sono oggetto di attenzione in questa riforma si prendono in considerazione principi estremamente importanti, come la libertà di pensiero e i diritti delle minoranze (cose di cui abbiamo parlato molto in questi giorni), nel Titolo V si stabilisce chi fa che cosa per consentire ai cittadini di poter avere una vita ordinata, di ricevere i servizi di cui hanno bisogno nella loro vita quotidiana. Allora, la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di Governo e la ripartizione delle risorse che sorreggono le competenze che devono essere esercitate non è una questione di architettura costituzionale di scarso rilievo, ma è fondamentale per sapere chi ha la responsabilità (l'autonomia e la responsabilità) per svolgere alcune funzioni quelle che toccano i cittadini quotidianamente, come la salute, l'istruzione, il lavoro, i dipendenti pubblici e così va.

Io penso che l'approccio con il quale dobbiamo affrontare la riforma del Titolo V - continuo a limitarmi solo a quello - dovrebbe essere scevro da ogni ideologia e che nel merito dovremmo evitare di entrare nel conflitto tra più o meno centralismo. Infatti, centralizzazione e decentramento non sono in alternativa l'uno all'altro, ma devono essere contemperati in una ripartizione equilibrata delle

competenze e delle funzioni tra diversi livelli di Governo e devono essere scelti in modo equilibrato per garantire il migliore funzionamento della pubblica amministrazione. Questo è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale della riforma del Titolo V non può essere quello di risparmiare, non può essere quello di farla in tempi rapidi, non può essere solo quello di ridurre il contenzioso. Noi dobbiamo avere come fine ultimo quello di capire come possiamo contribuire a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, con un grande equilibrio tra centralizzazione e decentramento.

Il mio timore è che la stagione che abbiamo davanti sia zoppicante come quella che probabilmente stiamo concludendo. Mi permetto di soffermarmi qualche minuto soltanto su quello che molti di noi conoscono molto bene. Cosa è successo dal 2001 fino ad ora, anzi da qualche anno prima del 2001, quando si parlava di riforma della Costituzione e del Titolo V della sua Parte II, fino ai nostri giorni? La precedente riforma è stata fatta per ragioni anche comprensibili, ma sostanzialmente di certo non aveva la chiarezza, la concisione, la limpidezza che c'era nella Costituzione precedente. Sapevamo che la riforma del 2001 avrebbe inevitabilmente richiesto un percorso attuativo molto lungo, complicato e generatore di grande contenzioso a tutti i livelli, perché era stata un po' affrettata rispetto a quello che forse sarebbe stato auspicabile (non do dei giudizi, ma semplicemente descrivo quello che è successo).

Ebbene, di tutto questo Paese ha bisogno meno che di aprire una nuova stagione di grandi cambiamenti costituzionali del Titolo V che non siano sufficientemente chiari, che non siano capaci di essere attuati in modo rapido e chiaro e soprattutto che non abbiano esiti incerti. Allora conviene lasciare quello che c'è, almeno qualche passo avanti lo avevamo fatto, ma certamente c'era bisogno di qualche modifica rispetto al Titolo V così come attualmente è in vigore. Per queste ragioni provo a domandarmi quali passi avanti stiamo facendo, se ne stiamo facendo, rispetto a quel Titolo V.

Io ho timore che su alcune questioni ci siano delle debolezze, che mi auguro possano essere ancora discusse e affrontate in Aula, anche perché ricordo che tutti coloro che avevano presentato emendamenti sul Titolo V li hanno ritirati per ripresentarli in Aula su invito dei relatori, a causa dei problemi che purtroppo quel giorno erano insorti al relatore Calderoli e di cui eravamo tutti consapevoli. Allora vuole dire che in Commissione non è stato possibile svolgere una sufficiente riflessione sul Titolo V.

Voglio ora soffermarmi su alcuni aspetti. In primo luogo, uno degli obiettivi che ci si è posti in questa riforma è superare la competenza concorrente. La competenza concorrente può certamente essere stata - ma non da sola - responsabile del grande contenzioso insorto in questi anni tra Stato e Regioni. Non è stata l'unica causa del contenzioso, ma può esserne stata responsabile. Allora un obiettivo poteva essere quello di superarla, e fin qui mi sembra che il ragionamento fili. Il problema è come stiamo superando la competenza concorrente. Il modo in cui la competenza concorrente è uscita dall'esame della Commissione - lo dico con grande rispetto - mi sembra sia un piccolo pasticcio sul quale occorre porre mano.

È un piccolo pasticcio perché si introduce - il motivo per cui è successo in qualche modo l'abbiamo capito, ma non possiamo essere vittime di percorsi sbagliati - una nuova categoria giuridica - mi verrebbe da dire si inventa - che non esiste nell'attuale Costituzione e non è mai esistita. A quanto mi risulta, le categorie giuridiche sono due: una è data dalle norme generali e l'altra dai principi fondamentali. La Corte costituzionale, proprio per evitare il contenzioso, in molte occasioni nell'ultimo decennio, si è pronunciata per dire che cosa sono i principi fondamentali e che cosa sono le norme generali. Almeno passi avanti a tale riguardo sono stati fatti.

Attualmente, per cercare di contemperare esigenze contrapposte, si introduce una nuova categoria, che non sappiamo però che cosa voglia dire, perché non è così chiaro il concetto, anche se qualche emendamento cerca di specificarlo, ma alla fine ritorna alla materia concorrente (cambiamo nome alle cose senza cambiare le cose). Mi riferisco alle disposizioni generali e comuni che sono una via di mezzo, probabilmente, fra le norme generali e i principi fondamentali. Esse, però, non elimineranno nei prossimi anni, se non verrà modificata questa categoria, i problemi di capire che cosa voglia dire ricorrere alla Corte costituzionale ed evitare contenziosi, interpretazioni discrezionali e via dicendo. Non ci si può nascondere dietro nuovi nomi quando il problema continua a rimanere.

Questa è la prima questione importante che credo rischia di incastrarci in un processo lungo e difficile: lungo e difficile proprio su temi rilevanti che incidono veramente sulla vita delle persone. Non solo. Queste disposizioni generali e comuni vengono introdotte in qualche caso sia su materie previste nella Costituzione attualmente in vigore, di competenza esclusiva dello Stato (vedi tutela dell'ambiente e ecosistemi), sia su materie che prima erano parte della materia concorrente. Quindi, abbiamo - è possibile, ma mi permetto di dire che non sembra essere un disegno ordinato - alcune competenze che vengono depotenziate e altre che vengono rafforzate, alcune competenze dall'alto vanno verso il basso, mentre altre dal basso vanno verso l'alto.

Il disegno complessivo è difficile da capire, se non nella necessità di trovare una mediazione: su questi temi, però, la mediazione deve essere chiara e non creare ulteriori problemi.

Non solo. Su un secondo punto desidero soffermarmi, cercando però di sintetizzare. Esiste il problema del regionalismo differenziato, che il Governo aveva proposto di abolire e la Commissione ha reintrodotto con una modificazione rispetto alla norma attualmente contenuta nella Costituzione in vigore. In sostanza, possono essere attribuite altre forme di autonomia alle Regioni che lo richiedono con una procedura legislativa specifica - quella peraltro già prevista dall'attuale Costituzione - aggiungendo un requisito: in quali casi possono essere attribuite altre forme di autonomia alle Regioni, ossia nel caso in cui hanno il bilancio in pareggio. Trovo questo un elemento estremamente delicato, sul quale vorrei si svolgesse una riflessione. Semmai, l'avere i conti in ordine è un prerequisito, ma non è segno di responsabilità nei confronti dei cittadini rispetto ai servizi e ai diritti che devono essere garantiti agli stessi cittadini.

Quante volte abbiamo visto che i bilanci in pareggio possono essere ottenuti semplicemente evitando in maniera scivolosa (qualche volta implicita, qualche volta esplicita) di riconoscere dei diritti ai cittadini? Non può essere che sia l'unico prerequisito, perché, ovviamente, se vogliamo inserire in Costituzione dei requisiti, bisognerà scrivere che la responsabilità si misura non solo con i bilanci in pareggio. Anche perché ciò mi sembra incoerente rispetto a una filosofia che fortunatamente in questi anni sta uscendo fuori, secondo cui quello che conta sono sì l'uso razionale delle risorse e l'impegno a non sprecarle, ma conta soprattutto perché le usiamo per fare che cosa, e non semplicemente per chiudere i conti in pareggio.

C'è un'altra questione: noi stiamo affrontando un sistema che ai livelli decentrati e alle Regioni sottrae alcune responsabilità e le assegna, dal punto di vista della competenza legislativa, al livello centrale, quindi ci sono le clausole di salvaguardia, nella ripartizione dei compiti sono giustamente previste le clausole di salvaguardia. Queste clausole di salvaguardia vanno in una sola direzione, nel senso che lo Stato può intervenire sulle materie di competenza esclusiva delle Regioni quando le Regioni compromettono il raggiungimento di determinati obiettivi.

Credo che, proprio nella logica di rafforzare in modo equilibrato e di contemperare le diverse esigenze, bisognerebbe prevedere anche una clausola di salvaguardia all'inverso, perché molte delle difficoltà che abbiamo avuto in questo decennio, nel dare attuazione alla riforma del Titolo V del 2001 e alla legge n. 42 del 2009, non sono da attribuire ai livelli subnazionali del Governo, ma al fatto che il livello centrale non ha fatto abbastanza quello che avrebbe dovuto fare, ovvero imparare a svolgere un ruolo diverso in un sistema che aveva decentrato molte delle responsabilità. Non solo il livello centrale non lo ha fatto, ma si sono addirittura diffuse nelle Regioni le logiche ministeriali, peggiorando ulteriormente la questione.

Faccio un esempio: i livelli essenziali delle prestazioni con riguardo alle politiche sociali. Le politiche sociali sono, a loro volta, uno dei settori più abbandonati di questo Paese, un settore in cui i Comuni e le Regioni fanno quello che avvertono come sensibilità di fare. Qualcuno fa molto di più, qualcun altro fa molto di meno: basti pensare agli asili nido o ad altre attività che possono essere svolte. Il rapporto tra chi fa di più e chi fa di meno fa cento volte la differenza a livello comunale.

Su questo forse una norma o disposizione di livello centralizzato è necessario prevederla. Il problema è che in questi anni il livello centrale, che aveva come competenza esclusiva quella di definire i livelli essenziali delle politiche sociali, non lo ha mai fatto. Allora sarebbe anche opportuno consentire che,

quando lo Stato è inerte (non solo quando sono le Regioni a non svolgere la loro funzione) e non svolge le sue funzioni, si attribuisce alle Regione la possibilità di intervenire; magari con norme cedevoli e inserendo tutti requisiti che è necessario prevedere, ma bisogna consentirlo, perché, se proprio crediamo nella competizione, la competizione deve essere tra tutti. Non c'è soltanto uno che primeggia aspettando che gli altri gli vengano indietro e raggiungano gli stessi risultati.

Insomma con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è materia da non trascurare, al pari della materia che riguarda la riforma del Senato e del Parlamento. Su questo c'è ancora molto da fare, per evitare che si apra di nuovo una stagione di cui il nostro Paese non ha bisogno: non ha bisogno di perdere tempo, energie e sforzi della politica per delle norme che sono poco chiare e complesse da attuare. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL edei senatori Di Maggio e Molinari)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, se dovessimo interpretare come propedeutiche ad una dichiarazione di voto tutte le dichiarazioni che ho sin qui ascoltato dovrei dire che questa riforma non passerà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ho invece la sensazione che questo dibattito assolutamente e opportunamente ampio, ma non indirizzato a modifiche del testo (spero che quello sugli emendamenti sia altrettanto ampio e approfondito), stia servendo a molti come una sorta di lavatrice della coscienza per poi poter dire: io queste cose le avevo dette, ma poi abbiamo dovuto votare diversamente (questa è una cosa che - lo anticipo sin d'ora - a me non capiterà). La lavatrice della coscienza di tutta una serie di osservazioni che sono assolutamente valide e che vorrei esaminare, per quanto possibile, puntualmente.

È stato detto che la riforma costituzionale è legittimamente adottata, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, e questo è vero nella forma. Ma, per quel poco che abbiamo studiato sui banchi universitari e per quel molto che abbiamo appreso dall'esperienza maturata fra questi banchi, la Costituzione, così come è stata impostata, ha anche una sua attuazione pratica: la cosiddetta Costituzione che si evolve anche attraverso la sensibilità che presta ai tempi, attraverso la sensibilità della politica.

Quindi, se quella modificabilità era stata immaginata dall'Assemblea costituente sulla base di un Parlamento assolutamente proporzionale, eletto cioè con sistema assolutamente proporzionale, qualcosa ci dovrebbe fare riflettere sulla praticabilità di una riforma costituzionale così ampia sulla base di un Parlamento eletto con premi di maggioranza, di minoranza, con esclusione anche della voce di alcune forze politiche, quindi senza neanche il diritto cosiddetto «di tribuna».

Un'esperienza come quella che abbiamo vissuto attraverso le riforme costituzionali - non quelle puntuali di alcuni articoli, ma quelle che hanno cercato di intercettare un minimo di struttura complessiva negli anni scorsi - ci dovrebbe insegnare qualcosa. Per anni abbiamo criticato queste riforme come le peggiori, o come non condivisibili: dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione approvata con tre voti di maggioranza nel 2001, a quella del 2005 approvata e poi bocciata dal *referendum* popolare. Questo avrebbe dovuto suggerire a chi veramente voleva una forte riforma strutturale della nostra Costituzione in senso più moderno (che è una necessità, per carità, non dico di no) una strada diversa. Una strada che, dati anche i tempi della legislatura, sarebbe stata assolutamente praticabile, una strada che molti di noi - me compreso - suggerimmo alla fine della scorsa legislatura, e cioè che assieme al Parlamento si eleggesse contestualmente un'Assemblea costituente su base puramente proporzionale cui attribuire un incarico specifico e un tempo predeterminato (di un anno e mezzo, o due anni) e composta da un numero limitato di componenti. Mi rifiuto di pensare che questo Paese non abbia potuto esprimere - pur certo che li avesse, essendo non solo culla del diritto ma anche culla di dottrina e patria di grandi intellettuali - 100, 150 nuovi costituenti che, mentre le forze politiche attendevano al loro compito istituzionale (che è quello di governare), avrebbero potuto esitare un nuovo testo completo di tutti i cosiddetti pesi e contrappesi (si dice così in gergo costituzionale) necessari a che si reggesse un equilibrio compiuto della nuova Costituzione.

Quella sarebbe stata un'iniziativa epocale. Mentre quella di oggi appare una iniziativa epocale nel

senso dell'epoca in cui ci troviamo, cioè risente della debolezza della politica dei tempi in cui ci troviamo.

La questione del nuovo Senato, che è relativa rispetto alle questioni importanti che una riforma costituzionale completa avrebbe dovuto affrontare (poi dirò anche la mia sul Titolo V, su cui è intervenuta la senatrice Dirindin), e dell'elezione diretta o indiretta non è secondaria, nel senso di dover chiedere a chi, fino a poco tempo fa, ha versato fiumi di inchiostro contro i doppi incarichi o contro le nomine e le elezioni di secondo grado, come mai oggi abbia cambiato parere ed entusiasticamente si avvii a votare un Senato di secondo livello ed anche con un'evidente presenza di doppi incarichi.

Non è questa, quindi, la questione: la questione è che la classe politica italiana sta riconoscendo valenza alla classe intermedia, quella che rappresenta le istituzioni territoriali e non i territori. Giustamente il senatore Palma si chiedeva - dando però una soluzione che, secondo me, è sbagliata rispetto alla domanda - se questo nuovo Senato debba rappresentare i territori o le istituzioni territoriali. Io sono del parere che il nuovo Senato debba rappresentare i territori (quindi, i cittadini) e non le istituzioni territoriali (quindi, la classe politica intermedia). Vorrei ricordare che, nella storia, quando la forza che conquista la classe politica intermedia - i vassalli, i valvassori, coloro che si occupano della gestione del territorio - sale al livello del potere centrale, iniziano i secoli bui; iniziano le stagioni peggiori per una Nazione, o comunque per una società organizzata.

Cosa diciamo - allora - dei possibili conflitti di interesse? Siete stati maestri, anche qui, nello scrivere infinitamente e nel versare fiumi di inchiostro infiniti sul conflitto di interessi tra pubblico e privato e non avete accennato minimamente alla possibilità di un conflitto di interessi pubblico su pubblico che si verificherà nel momento in cui il Senato, indirettamente eletto, dovrà controllare chi lo ha eletto e l'attività di chi lo ha eletto.

Si parla di controllo, ma di che tipo di controllo? Contabile? Allora aboliamo la Corte dei conti: esisterà un Senato che controllerà i suoi elettori, che sono gli amministratori regionali e comunali. Controllo di legittimità? Benissimo, aboliamo il Consiglio di Stato, perché il Senato provvederà ad effettuare un controllo di legittimità sugli atti dei suoi elettori. Controllo di merito? Cominciamo ad entrare in un terreno un po' più delicato e difficile. Controllo di efficienza? Ancor più entriamo in un concetto di controllo che si presta troppo al condizionamento da parte di chi ha nominato il senatore e, quindi, alla possibilità che questo senatore possa sollevare eccezioni anche sull'efficienza della gestione delle cose regionali.

Quindi, colleghi, mi chiedo se noi ci sentiamo così delegittimati e così poco potenti come classe politica statale dal dover abdicare gran parte dei poteri che sono tradizionalmente riservati al Parlamento elettivo ad un Parlamento nominato dalle Regioni e, quindi, alle stesse Regioni che - ripeto - dovrebbero essere l'oggetto del controllo di questo nuovo Senato.

Ci sono stati sbandierati vari motivi, non solo dal *Premier*, o dai proponenti, o dai sostenitori di questo disegno di legge, ma anche dalla stampa di regime. Vi farò un piccolissimo esempio illuminante: il risparmio. Cambiando il Senato, si risparmia. Un autorevole quotidiano, che sostiene, e ha sempre sostenuto, fortemente la necessità di risparmiare attraverso la riduzione dei costi della politica, ignorando naturalmente i 1.400 consiglieri regionali, ma guardando solamente ai componenti del Senato, alcuni giorni fa ha fatto un capolavoro di errore matematico. Certo, i giornalisti non hanno l'obbligo di essere laureati in matematica, ma quando citava i 14.000 euro di indennità, tutto compreso, che un senatore percepisce al mese, moltiplicandoli per 12 e - poi - per il numero dei senatori che non sarebbero stati rieletti nella prossima legislatura, arrivava alla cifra di mezzo miliardo di euro, cioè 500 milioni. Non si è però considerato che ha citato i fattori, ma - alla fine - il risultato della sua moltiplicazione è stato maggiorato di uno zero. Infatti, moltiplicando 14 per 12, otteniamo 168.000, che, moltiplicato per 315 (cioè pensando che tutto il Senato possa non essere rieletto), dà la cifra di 42.920.000 euro, che non è il mezzo miliardo citato dal quotidiano. Questo per far capire come la stampa stia seguendo le iniziative del regime e stia anche pressando perché anche sulle nostre coscienze si formino dei convincimenti che non sono neanche aderenti alla realtà matematica dei fatti.

Tra i motivi che ci sono stati sbandierati vi è poi quello della velocità del processo legislativo. Naturalmente nessuno guarda a ciò che in questo Paese costituisce la vera causa della lentezza: anzitutto la legislazione regionale. Pensate che io vengo da una Regione dove il 15 luglio, giorno in cui oggi discutiamo la riforma costituzionale, non si è ancora approvata la legge finanziaria che doveva essere approvata entro il 31 dicembre dello scorso anno. Questi sono coloro che dovrebbero eleggere i nuovi senatori, cioè coloro che non sono neanche in grado di darsi un equilibrio di bilancio dopo sette mesi di attività. L'altro grande fenomeno, che è imputabile principalmente a noi, causa della lentezza dell'efficienza legislativa non sono le leggi ma i decreti attuativi delle leggi.

Signora Ministro, quanti decreti attuativi di leggi votate da questo Parlamento giacciono nelle cancellerie ministeriali per i concerti, per gli accordi? Quanti sono e quale è il ritardo nell'emanazione rispetto alle previsioni delle leggi? Queste sono le lentezze che i cittadini pagano nella loro attività quotidiana.

La velocizzazione delle leggi è oggetto di Regolamento parlamentare. I Regolamenti parlamentari consentono, ove opportunamente anche integrati, di poter assolutamente approvare le leggi in tempi congrui. Certamente non sono congrui i tempi proposti, ovvero dare ad un disegno di legge lo stesso termine di scadenza di un decreto-legge perché diversamente i cosiddetti presupposti di necessità e di urgenza, che sono alla base della decretazione del Governo, vengono meno e quindi si crea sicuramente una sovrapposizione tra norme, nel rispetto della Costituzione, non assolutamente compatibili. Quindi, non per essere affezionato alle mie idee ma credo che ci stiamo avviando ad un percorso di riforma anzitutto frammentario nonché condizionato fortemente dalla governabilità. È per questo che una Costituzione non si riforma nella sua interezza attraverso il Parlamento, perché quando parliamo di composizione del Senato quale è il motivo per cui si devono dare otto seggi a meno di un milione di abitanti e dividere tra gli altri gli 87 restanti? C'è un motivo anche di praticabilità del voto in Aula, di numeri in Aula; cosa che non accadrebbe se ci fosse un'Assemblea costituente avulsa e non condizionata dalle necessità di governo e dalla necessità di formare delle maggioranze.

La senatrice Dirindin parlava di una grande occasione perduta - e convengo con lei - sul Titolo V della Costituzione. Perché perduta a mio giudizio? Perché, come ho accennato precedentemente, noi abbiamo ormai constatato in maniera assolutamente chiara - ce lo dicono le statistiche, e non solo quelle giudiziarie, ma anche quelle economico-contabili - che la peggiore classe politica è quella delle Regioni (forse anche la peggiore classe burocratica) a cui noi stiamo consegnando il Senato. Questo si riflette automaticamente nell'enorme lievitazione della spesa pubblica, non solo attraverso i fenomeni della corruzione, giustamente richiamati, ma anche attraverso i fenomeni dello spreco, dell'inefficienza, dell'enorme numero degli enti intermedi, delle partecipate, degli enti che devono fare di tutto e di più però fuori dall'apparato, già assolutamente clamoroso, delle istituzioni regionali. Era l'occasione buona per ripensarci, cari amici della Lega che citate Miglio, ma non citate il suo prodotto intellettuale vero, quello dell'accorpamento delle Regioni e della creazione di Regioni efficienti, territorialmente e socialmente omogenee, storicamente indirizzate al rispetto di alcune forme di Governo che, deprecate sicuramente dalla storiografia*post* risorgimentale, così deprecabili non erano. Quando citate il professor Miglio, cui noi tutti dobbiamo omaggio per la sua statura intellettuale, citate il suo pensiero nella sua interezza.

Era dunque l'occasione per mettere mano al riordino delle Regioni, sapendo benissimo che la suddivisione del Paese in Regioni, Province e negli 8.200 Comuni è una suddivisione che presiedeva ad un concetto di Stato centrale che doveva porre le sue emanazioni amministrative sul territorio e aveva scelto giustamente, per quel concetto, questa forma. Se voi volete veramente attivare un processo moderno e una via italiana al federalismo, che non fu tale nel risorgimento e, quindi, è difficile recuperare dal punto di vista dell'ortodossia storica, della genesi di uno Stato, dovevate e dovreste insistere molto di più sul concetto di macro Regioni e di suddivisione del territorio nazionale in Regioni accorpate, non guardando invece all'opportunismo di averne occupate alcune e di non volerle abbandonare.

Questi sono i concetti ai quali noi dovremmo, secondo me, informarci nel meditare una riforma

costituzionale complessa.

Visti i tempi - ogni tanto uno sguardo all'attualità va dato - dovremmo cominciare a parlare di introduzione in Costituzione del concetto di limitazione della pressione fiscale perché abbiamo introdotto, e stiamo introducendo, elementi che vanno in senso contrario. Abbiamo introdotto il pareggio di bilancio con cui autorizziamo il Governo ad aumentare le tasse nel caso in cui il bilancio non sia in pareggio; introduciamo in Costituzione - cosa sbagliata, secondo me, anche se promossa dal partito cui appartengo - l'introduzione dei costi *standard*. Per cui, il divario tra costo *standard* ed costo effettivo come si potrà colmare in una qualsiasi amministrazione locale che non usufruisce della rivisitazione delle economie di scala che possono derivare da una risistemazione delle istituzioni territoriali? Aumentando i tributi locali. È detto in Costituzione. Stiamo inoltre dando valore di norma costituzionale, per come ormai la prassi ci ha abituati, alle circolari del Ministero dell'economia. Quando uscirà una circolare del Ministero dell'economia che indicherà il costo si dirà che è in ossequio alla Costituzione. Non si potrà più modificare o sarà difficile che il Parlamento si occupi dell'attuazione dell'applicazione di questi famosi costi *standard*, travalicando anche la competenza e le tecnicalità delle direzioni del Ministero dell'economia.

Faccio un ultimo accenno. Evitiamo di infarcire la Costituzione di norme che non sono della Costituzione. Ho citato un esempio per dire che stiamo dando rango costituzionale a decreti ministeriali perché questo nella pratica accadrà. Stiamo mettendo in Costituzione anche le leggi elettorali, per quanto in via transitoria rispetto alla proposta originaria del Governo. Io sono contro le leggi elettorali in Costituzione: è un'ulteriore limitazione della potestà parlamentare ed è un'ulteriore diminuzione della valenza della Carta costituzionale nei suoi alti aspetti di regolazione della vita del Paese.

Credo che questa riforma debba essere fortemente ripensata. Personalmente l'ho già detto e lo ribadisco. Non mi sono lavato la coscienza oggi, come forse qualche collega - spero non sia così - ha fatto pensando di votare comunque la riforma. Io personalmente, se questa riforma rimane in questi termini, non la voterò.

Non ho votato le questioni pregiudiziali perché il mio inguaribile ottimismo mi lascia pensare che alcune fondamentali modifiche possano essere apportate durante l'esame da parte dell'Assemblea, ma se ciò non dovesse accadere e, soprattutto, se la discussione in Aula dovesse essere strozzata sugli emendamenti rispetto a quanto non sia stata la discussione generale, certamente questa riforma non potrà avere il mio voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, signora Ministro, colleghi, cittadini, il mio intervento sarà concentrato non solo nell'analisi delle proposte in discussione, ma anche in una riflessione di più ampio respiro, proprio perché ritengo necessario avere un punto di vista quanto più obiettivo sulla questione e poi spiegherò perché.

Il periodo storico politico che stiamo vivendo è caratterizzato da alcuni segnali che non possiamo certamente trascurare. Il crollo del sistema dei partiti, il superamento del bipolarismo, la paura di perdita di potere da parte dei centri di controllo, il conflitto dei programmi. E come risposta a tutto questo, cosa abbiamo?

L'azzeramento della sovranità popolare!

Fra tutti questi punti, ne citerò alcuni. In primo luogo, senza timore di essere smentito, occorre partire dal tema della rappresentanza popolare e quindi dalla profonda crisi del modello adottato fino ad ora e cioè il modello del sistema dei partiti politici; un sistema che - è sotto gli occhi di tutti - è destinato a scomparire per lasciare il posto a nuove forme aggregative ben più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Tale modello, di stile ottocentesco e oramai superato, si manifesta da circa 40-50 anni nella sua forma cronica di asservimento ai poteri forti, esterni al Parlamento e quindi antagonisti alla sovranità popolare.

Le ragioni storiche che hanno portato al disastro dei partiti nascono nel periodo del *boom* economico e dal controllo che i partiti stessi hanno eseguito in modo egemonico sulla vita dei cittadini fino ad oggi.

Questo punto è fondamentale, perché il modo di selezionare la classe dirigente è strettamente legato alla forma di Stato che si vuole. È evidente che alla base del metodo tradizionale vi è una forte contraddizione, che vede contrapporsi la carriera politica ad un sistema politico rappresentativo e meritocratico.

Altro spunto di riflessione per me importante è la definitiva presa di coscienza della vocazione italiana non bipolare e non maggioritaria. Il dinamismo politico mostrato dalla nostra società nel corso dei due secoli scorsi purtroppo non ha lasciato segni nella classe politica attuale, che non è riuscita a capitalizzare l'esperienza storica maturata creando i presupposti per una architettura costituzionale che sia istantaneamente sintesi di etica e passione di un intero Paese.

In questo contesto si inquadrano i maldestri tentativi di riforma ai quali stiamo assistendo in questi giorni. Accenni di un disegno strampalato, perché non basato su opportune sintesi e prospettive, ma piuttosto teso ad un ultimo colpo di coda, a questo punto non per mantenere lo *status quo,* bensì per riformare lo Stato in senso autoritario.

Ho affermato che si tratta di un disegno strampalato a ragione, basti prendere a citazione il *dossier* del Servizio studi del Senato, il n. 133, che esegue una analisi attenta del disegno di legge evidenziando fin dall'inizio errori grossolani.

Si legge nel *dossier,* relativamente all'articolo 1, che tocca l'articolo 55 della Costituzione: «Si dirà di qui a breve che il "Senato delle Autonomie" (non altrimenti qualificate) rappresenta le istituzioni "territoriali", ma la novellata denominazione non specifica, in sé, di quali "autonomie " si tratti».

E ancora: «La dizione di "Repubblica" - che attualmente caratterizza il Senato "della Repubblica" - già coinvolge a norma dell'articolo 114 della Costituzione, i Comuni, [le Province], le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato", vale a dire le espressioni territoriali elencate in ordine ascendente». E da qui la grossolana carenza di cultura costituzionale che stiamo manifestando in questi giorni.

Allora occorre chiederci che cosa vuol dire attuare delle riforme e quale dovrebbe essere il percorso corretto da intraprendere per agire sulla forma di Stato come sintesi della sovranità popolare, a partire, ad esempio, dalla riforma del Senato della Repubblica.

È evidente che il presupposto necessario, ma non sufficiente per cambiare è aver analizzato e compreso il modello attuale, perché è davvero emblematico tentare di cambiare un qualcosa che non si conosce. Sarebbe un errore che esporrebbe a facili critiche, quale quella di dire che sono solo ed esclusivamente *spot* elettorali.

Ma tant'è! Perché scrive oggi Stefano Rodotà: «La domanda che dobbiamo porci è: Renzi e il suo gruppo dirigente hanno la cultura costituzionale adeguata per caricarsi il peso di questo cambiamento?».

Purtroppo il giudizio severo, come è giusto che sia, ci porta ad identificare queste riforme prive del necessario presupposto e più segnali confermano il fatto che non si sono capiti il panorama e lo scenario del momento; quindi, la riforma che verrà fatta sarà ovviamente fallace nella sua prima applicazione, cioè quella di servire la nazione.

Allora, dobbiamo partire analizzando la nostra realtà politico-istituzionale, che vede un algoritmo costitutivo basato su un presupposto fondamentale: la fine della Seconda guerra mondiale, la fine del nazismo e del fascismo, la fine cioè di uno dei periodi più bui della storia umana. A questo periodo non poteva far seguito altro che una Carta costituzionale drammaticamente umana e solidale. Non è importante l'intenzionalità o meno in una analisi *a posteriori* che valuti semplicemente gli effetti. Ebbene, la Carta è caratterizzata da un antidoto che era la sintesi stessa degli anni appena trascorsi, cioè la tangibile frammentazione del potere istituzionale italiano, che avrebbe portato ad una delle garanzie più sentite in quel momento: mai più nessun uomo da solo al comando. Da qui nasce la scelta non solo del bicameralismo perfetto, ma anche del capillare uso del principio di sussidiarietà e divisione territoriale all'interno della struttura del Paese.

In questo contesto, il Senato della Repubblica si colloca per quello che è, cioè Camera alta, elettiva, di controllo e guida delle istituzioni. È ovvio, ma non per tutti, che occorre ragionare non tanto in termini economici (seppure importanti, ci mancherebbe!) o propagandistici, ma occorre ragionare in termini «funzionali». Se capiamo la funzione che svolge il Senato, possiamo anche decidere se tale funzione serva al nostro Paese. Si tratta, dunque, del Senato come camera di riflessione, meno tecnica, ma più direttiva, un luogo politico dove dovrebbe regnare quella che un tempo veniva definita come saggezza, cioè quella proprietà riferita a persona, che ha e rivela, nel comportamento, nel giudicare e nell'operare, oculato discernimento, moderazione, equilibrio intellettuale e spirituale, e una conoscenza delle cose acquisita soprattutto con la riflessione e l'esperienza. È chiaro che questa proprietà deve essere tarata sul mondo circostante, per arrivare a dire che ciò che era vero cinquanta anni fa non lo è più ora, ciò che è valido in una giungla non lo è in una città, ciò che era valido in un mondo pressoché immutabile non lo è in una realtà dinamica come quella attuale in cui non solo i padri non comprendono i figli, ma addirittura i fratelli maggiori sono avulsi ai nuovi contesti. Basti pensare, ad esempio, alla dicotomia attuale tra nativi digitali o immigrati digitali, che si muove in un lasso temporale inferiore a quello di una generazione.

Una corretta analisi di questi aspetti potrebbe condurre brutalmente ad imporre, così come - ad esempio - abbiamo fatto noi del Movimento 5 Stelle, un limite superiore di età per i deputati, che in questo momento per noi è 40 anni. Lo abbiamo fatto semplicemente, senza alcuna riforma.

Passo ora ad un altro aspetto fondamentale in cui rientra la crisi profonda dei partiti non solo da un punto di vista ideologico, ma anche da un punto di vista pragmatico e prospettico.

I dati mostrano come il Parlamento abbia di fatto abdicato alla sua funzione legislativa, delegando *de facto* il suo potere legislativo, ma mantenendo *de iure* la sola approvazione dei decreti governativi, in base alla menzognera decretazione d'urgenza. Il tema della decretazione d'urgenza è ovviamente superfluo, visti i bassi valori percentuali di provvedimenti governativi effettivamente adottati.

Rifletto su tutto ciò perché altro problema strutturale da analizzare è quello dei conflitti tra programma elettorale, programma legislativo dei Gruppi parlamentari e programma di Governo. È chiaro come gli oltre 8.300 disegni di legge della XVI legislatura e gli oltre 1.000 disegni di legge a dicembre 2013 della Legislatura in corso siano solo frutto di un disegno politico caotico, senza indirizzo, che anche grazie ai Regolamenti delle Camere assegna poteri singoli a scapito di poteri collettivi.

È chiaro che sarebbe ben diverso avere un Parlamento composto da Gruppi parlamentari, costituiti da deputati e senatori che legiferino non in maniera personalistica e casuale, ma in maniera collettiva verso un punto di riferimento, che dovrebbe essere l'attuazione del programma elettorale in rispetto dei bisogni del Paese, in special modo in momenti come questi, o meglio secondo una sequenza cronologica: in fase elettorale si propone un programma di Governo sul quale il popolo degli elettori indica fiducia votando e che verrà poi concretizzato dall'azione legislativa del Parlamento e messa in esecuzione dal Governo. Mi sembra evidente che lo scenario attuale sia totalmente diverso.

Ho già introdotto il tema delle modifiche dei Regolamenti delle due Camere. Tornando, ad esempio, al ruolo che dovrebbe svolgere il Senato, è chiaro che una grande lacuna di educazione civica e quindi una scarsa conoscenza del ruolo del Senato portano ad avere una seconda Camera (la nostra, in questo momento) fortemente tecnica ed emendativa, mentre basterebbe una immediata modifica regolamentare per sopperire alle lacune dei colleghi. Quindi, si potrebbe tornare ad un Senato con un limitato potere emendativo, ma con un accentuato ruolo politico di guida e controllo.

Faccio un esempio per far comprendere ancora meglio questo concetto. Ipotizziamo, ad esempio, un disegno di legge che introduca una tassa per i servizi di smaltimento dei rifiuti, basata sulla metratura delle abitazioni dei cittadini, che non tenga minimamente conto della virtuosità del loro comportamento. È chiaro che un Senato consapevole del proprio ruolo respingerebbe tale disegno, senza neanche tentare di emendarlo, proprio perché inutile dal punto di vista politico. Di fatto cosi non è. Dobbiamo invece enfatizzare lo stesso potere emendativo da parte della Camera politica.

L'analisi sociale e politica ci ha portato a ridefinire, da ultimo, il ruolo della rappresentatività, come quello di terminale di un dibattito aperto fra i cosiddetti portatori di interesse. In questo senso, noi del

Movimento 5 Stelle abbiamo identificato nel termine «portavoce» proprio il nuovo soggetto politico rappresentante (e quindi, appunto, «portavoce») di un raggruppamento di idee e di soluzioni ben più ampio. In questo senso auspichiamo sicuramente una riduzione dei costi istituzionali personali, cioè quelli direttamente imputabili ai cosiddetti portavoce. Tra l'altro, tale metodologia è già in atto nelle nostre fila. Oltre a questo aspetto è ipotizzabile una minima riduzione dei portavoce, sia alla Camera che al Senato, ma senza che venga di contro pregiudicata la funzione emendativa e di controllo delle due Camere. Contemporaneamente ritengo assolutamente necessario un aumento significativo del numero dei parlamentari, intesi non come figure istituzionali (figura e ruolo già svolto appunto dai portavoce), ma piuttosto dei «parlamentari» in quanto figure ammesse al dibattito parlamentare e quindi, tendenzialmente dei cittadini, in quanto veri portatori di interesse. Ciò nella logica per cui una cosa che riguarda tutti deve essere decisa da tutti.

L'ultimo tema che voglio toccare è legato al conflitto di programma ed è il tema, non secondario, del cosiddetto principio di fiducia, cioè il momento iniziale mediante il quale il Presidente del Consiglio incaricato presenta il proprio programma di Governo e su questo riceve la fiducia delle Camere. È chiaro che andando la nostra visione (quella del Movimento 5 Stelle) oltre un sistema ristretto, fondato su destra e sinistra, quindi su maggioranza e minoranza, su un bipolarismo inesistente o su un tripolarismo di fatto, è possibile non considerare l'atto del dare fiducia quale momento iniziale delle operazioni. Riteniamo che una forza politica moderna e scevra da legami con un passato partitocratico ottocentesco debba essere rivolta piuttosto a discutere di temi reali e concreti, e su di essi, casomai, convergere di volta in volta, senza nessuna fiducia in bianco, ma imponendo una richiesta di fiducia costante, tema per tema, argomento per argomento, problema per problema, soluzione per soluzione. In questa ottica si pongono anche i due tipi di fiducia parlamentare, ossia la mozione di sfiducia e la questione di fiducia, ricordando ad esempio che esistono vari ordinamenti che prevedono soltanto la mozione di sfiducia. In questo ambito rientra anche l'atto formale di conferire fiducia non direttamente al Primo ministro, svuotandolo quindi di un potere accentrato sulla sua figura, ma all'intero Governo, tornando in questo modo all'*input* iniziale dei padri costituenti di cui si parlava prima, nell'ottica di non porre mai più nessuno uomo solo al comando.

Per i motivi che ho illustrato fino ad ora, la mia attività emendativa e il mio contributo al dibattito sono stati incentrati su questi concetti.

Concludo ora il mio intervento rivolgendomi alla gentile Ministro, alla relatrice, senatrice Finocchiaro, a tutti i colleghi e anche, soprattutto, ai cittadini che ci stanno seguendo. Permettetemi ora alcune considerazioni di carattere politico. Voi, signori della politica, state di fatto abdicando al vostro ruolo. State concedendo la sovranità popolare ad una deriva autoritaria e accentratrice, che può significare anche trascinamento allo sbando, in malora o in rovina. Dunque, vi pongo la seguente domanda: non vi accorgete di questo o siete complici di queste manovre, che non stanno portando alla deriva (termine ormai superato), ma stanno portando ad un approdo vero e proprio, visto che le riforme stanno per «toccare terra»?

Allora vi chiedo ancora: perché permettete a Renzi di fare quello che gli Italiani con un *referendum* nel 2006 impedirono di fare a Berlusconi (tessera n. 1816 della loggia massonica P2), il quale chiedeva un Senato di rappresentanza di secondo grado, com'era scritto nel Piano di rinascita democratica del 1976 di Licio Gelli? Perché non ritenete che la vostra classe politica abbia determinato la crisi, il malcontento e la rabbia che si aggirano per questo Paese? Perché non ammettete che, essendo causa di tutto questo, non potete essere in grado voi stessi di risolvere le questioni? Non sapete che tutto il Paese ormai ha percepito che questo Governo politico ha solo un'opposizione politica, che è il Movimento 5 Stelle, casta contro popolo, privilegio contro sacrificio? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non volete togliere privilegi a chi non ha mai fatto sacrifici, non restituite ciò che non vi spetta, non lesinate risate per le nostre affermazioni, sia in Aula sia nelle Commissioni, ma non vi accorgete che le vostre risate ci danno ancor più grinta e forza per mandarvi a casa. Non sentite il vostro vicino che ci dice «Bravi, bella idea: facciamolo», ma poi vi ricordate chi siete e ci bocciate ogni provvedimento, non percepite che stiamo controllando il vostro operato e non avvertite il nostro fiato sul collo. Vi dico

allora in conclusione che, se Renzi è la vostra risposta al Movimento 5 Stelle, forse non avete capito la domanda. Se questa legge è il vostro scarabocchio dell'Italia, preferisco allora il disegno della nostra Italia a cinque stelle, perché so che sarà democratica, libera, onesta e bellissima. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signora Presidente, devo dire di condividere l'impianto della riforma, anche per la tradizione e la storia del lavoro politico e istituzionale che ho svolto, e ritengo che sia il momento opportuno per entrare in Europa anche con una grande semplificazione dello Stato e della Repubblica nelle sue articolazioni. La condivido, consapevole che - com'è ovvio - vada legata in modo molto stretto alla riforma elettorale, che credo sarà il percorso inevitabile delle diverse letture parlamentari. Mi sento quindi tranquilla nel dire che è arrivato il momento di cambiare verso: è vero, è il momento di cambiare.

Non togliamo assolutamente nulla, poiché credo sia stato molto importante il lavoro fatto dalla Commissione nella direzione di un rafforzamento delle funzioni del Senato, che era ciò che avevo sollevato già in origine, fin dal primo incontro avuto con il presidente Renzi. Trovo che quel lavoro sia stato davvero considerevole, immenso e non semplice, pertanto desidero ringraziare la presidente Finocchiaro ed il presidente Calderoli.

Condivido tuttavia alcune preoccupazioni espresse dalla senatrice Dirindin e anche da altri colleghi nel dibattito complessivo di questo tempo sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, della quale mi occupo da molti anni. Nella mia precedente vita, infatti, interessandomi di cultura e di scuola, ho avuto modo di affrontare l'importanza del Titolo V e della sua riforma. Quando è stata approvata la novella del Titolo V, la situazione del Paese e del bilancio pubblico erano assai diverse da quelle di oggi. E come solito, all'italiana, abbiamo varato una riforma senza verificarne nel tempo l'applicazione ed i limiti oggettivi rispetto ad un'istituzione relativamente recente, ossia le Regioni: vi è quindi una disparità inevitabile, data dalla storia e dalla sperimentazione delle loro nuove competenze.

Questa riforma del Titolo V, così come appare nel testo, mi sembra che produca però un'eterogenesi dei fini, per diversi motivi. Innanzi tutto, vi sono contraddizioni molto grandi: trasformiamo il Senato della Repubblica, di fatto, in un Senato delle Regioni e delle autonomie, quindi con una valenza nazionale, ma contemporaneamente nell'articolato affidiamo alle Regioni di tutto e di più, e questo non può funzionare. La cancellazione delle norme generali, definizione presente nel testo del Governo, ritengo francamente sia la migliore, perché definisce con chiarezza il punto dell'unità del Paese.

Tuttavia, se mettiamo assieme la riscrittura di questa parte con le competenze che vengono assegnate, ad esempio, nel Patto per la salute, si determina un cortocircuito: penso, in particolare, ai temi di cui mi occupo oggi, quelli che riguardano cioè la tutela della salute.

Peraltro, non si capisce per quale motivo nella riscrittura dell'articolo 116 si parli di tutela nazionale dei beni culturali - e nessuno più di me concorda su questo punto - e non si parli, invece, anche di tutela della salute, che è indispensabile che sia un bene nazionale. Il fatto poi, di aver inserito l'«autonomia variabile», chiamiamola così, in virtù dei pareggi di bilancio, altro non fa che peggiorare la situazione, perché rischiamo di trovarci in una condizione drammatica.

Io vengo dalla Lombardia e, per il dibattito che c'è in quel territorio - non certo per la sua applicazione, ma sicuramente per il dibattito - ho ben presente che cosa significhi un'idea di federalismo. Ebbene, noi rischiamo di avere, non un'autonomia variabile, ma un federalismo a diverse velocità: cioè - ed è qui l'eterogenesi dei fini numero due - rischiamo di avere differenze troppo grandi tra Regioni, per cui avremo Regioni che andranno avanti e Regioni che non potranno andare avanti, cui dovrà supplire lo Stato, che rischierà di avere dunque una funzione residuale rispetto alle Regioni più forti.

Credo che questo, dal punto di vista degli articoli 3 e 32 della Costituzione, sia francamente inaccettabile. *(Applausi della senatrice Taverna)*.

Penso che dovremmo arrivare invece ad un'unica velocità. Penso, per esempio - ho presentato emendamenti in questa direzione - che si potrebbe dotare il Senato anche di una specifica funzione che

riguardi la tutela della salute.

Vede, Ministro, abbiamo vissuto in questi anni in una situazione imbarazzante: 21 sistemi regionali sanitari differenti, non comunicanti tra di loro, che hanno prodotto disuguaglianze pesanti nella qualità e nella quantità delle prestazioni. E noi non possiamo pensare di riformare lo Stato e la Repubblica, rivedendo addirittura le funzioni delle Camere, spostando peraltro il baricentro più sulle funzioni di Governo piuttosto che su quelle di rappresentanza - cosa su cui non sono così contraria - e consentire però che le Regioni procedano per conto loro.

Le stesse Regioni, peraltro, nel Patto per la salute dicono tutt'altro, nel senso che nel Patto - da quanto abbiamo letto e ci è stato raccontato in Commissione, ma lo vedremo poi nel dettaglio quando verrà reso pubblico - si parla in modo molto chiaro di dispiegamento del principio autonomistico, in un quadro di cooperazione interistituzionale e di composizione delle istanze dei territori nell'interesse generale del Paese. Lo stesso Patto per la salute sancisce, inoltre, l'importanza della definizione di norme generali per la tutela della salute.

E allora, non voglio che questo Paese si divida, ma noi stiamo fotografando una divisione che sta per realizzarsi: la stiamo fotografando e di questo sono molto preoccupata. A questo ritengo che si debba porre assolutamente rimedio.

Vuol dire non fare il federalismo? No, vuol dire essere sinceri e dire che il federalismo è altra cosa da un autonomismo regionale che rischia di essere molto debole e fragile, anche perché fondato sostanzialmente sui pareggi di bilancio.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che poi noi ci troveremo nelle gare al massimo ribasso? È infatti di questo che poi stiamo parlando.

Che cosa significa per alcune Regioni avere una velocità differente? Vuol dire - lo diceva benissimo la senatrice Dirindin ed io lo condivido - intervenire sulla qualità delle prestazioni e noi sappiamo che cosa vuol dire.

Vuol dire che in campo sanitario e sociale si procederà alle gare al massimo ribasso e francamente questo non è nello spirito della riforma, almeno da quello che ho sentito e dal consenso generale che c'è intorno ad essa. Chiedo quindi alla Ministra ai relatori di rivedere questo punto, anche perché ci sarà un futuro Senato, ma oggi sulle Regioni vince il Parlamento: oggi il Parlamento è sovrano rispetto ad eventuali richieste delle Regioni, che avranno tutto il tempo, quando la riforma sarà esecutiva, di capire qual è la differenza tra sistemi territoriali, autonomie, federalismo e un sistema nazionale di garanzie da cui il Senato non intende chiamarsi fuori. E trovo che questa sia davvero la parte più importante.

Avviandomi verso la conclusione, se vogliamo che i livelli essenziali di assistenza siano erogati in modo appropriato e uniforme, abbiamo bisogno di altre regole, cioè di ritornare a un'idea per cui gli indirizzi nazionali e le norme generali sono nazionali; dopo di che vi saranno momenti, come la Conferenza Stato-Regioni e il nuovo Senato, in cui ci sarà un incrocio tra le competenze regionali e quelle statali. Ciò che non trovo francamente adeguato al livello della riforma è l'idea del regionalismo variabile, che sa anche un po' di vecchio. Infatti, se sinceramente vogliamo fare il federalismo serio, sono pronta a questa sfida, ma ciò significa un patto federale e non che ogni Regione fa quello che vuole, neanche nel caso del federalismo più spinto. Soprattutto, però, mi pare che ci stiamo avviando a una separazione di fatto, perché noi sappiamo anche bene come è fatto il nostro Paese, qual è la sua storia, quali sono i suoi territori e i suoi problemi.

In questi mesi, ragionando sulla riforma, abbiamo espresso un parere come Commissione igiene e sanità da cui io mi sento vincolata; mi sento di dover rappresentare tale parere che va in una direzione un po' diversa da quella che viene espressa. In particolare, anche la Commissione chiede che si attribuisca allo Stato la potestà legislativa in termini di norme generali per la tutela della salute.

Concludendo, a corollario di questo ragionamento, vi è anche il tema che riguarda la clausola di supremazia. È vero che lo Stato deve poter avere la potestà di intervenire, ma è anche vero che quando lo Stato non interviene occorre che le Regioni possano avere questa facoltà. Si tratta di un altro

elemento che inserirei, in un quadro solidale, unitario, nazionale, che tenga conto comunque, per quanto sia, che la salute è l'unico diritto che la Costituzione definisce come fondamentale. Stiamo attenti a non dimenticarlo. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e M5S)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula sul problema del mancato riscontro agli atti di sindacato ispettivo; un problema che sta diventando difficile da gestire. Personalmente ho centellinato i solleciti in ragione dell'avvicendamento governativo e, dunque, del ritardo nel conferimento delle deleghe di competenza, ma al momento il numero di interrogazioni prive di risposta risulta essere ingestibile e, soprattutto, poco comprensibile per i cittadini che sono direttamente coinvolti nelle questioni in oggetto.

Giusto per fare un esempio, per quanto riguarda il mio caso, su 46 interrogazioni a risposta orale ci sono state soltanto 6 risposte, con una percentuale di riscontro pari al 13 per cento.

Per quanto riguarda invece le interrogazioni a risposta scritta, su 38 atti abbiamo avuto solo 10 risposte e l'ultima risale a gennaio, con una percentuale di riscontro pari al 26 per cento.

Sollecito, quindi, la Presidenza al riguardo e chiedo al Governo di intervenire su questa *défaillance* nella gestione del rapporto tra Esecutivo e Parlamento, al fine di non indebolire la legittimità stessa dell'atto del sindacato ispettivo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,30)*.

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti nella discussione generale sui disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Agli egregi senatori, onorevoli di questa Repubblica, a quanti altri interessati al problema del presente, rivolto a prefigurare un migliore futuro, ed anche ai non ancora nati, ma che nasceranno ed a chi meriterà di diventare cittadino italiano, propongo una riflessione che assapori la libertà più che le contingenti e sapide convenienze d'occasione. Da Zoroastro ad Atene, dai Latini ai Comuni, dalle lotte di emancipazione alle rivoluzioni americana e francese, dal pensiero illuminista a Locke ("ogni uomo un elettore ed un potenziale eletto..."), da tutte le lotte per l'uguaglianza fra gli uomini, da tutti i sacrifici contro l'oscurantismo e le aristocrazie, dalla liberazione da tutte le servitù, dai campi di concentramento ai *gulag*, dalle sevizie alla consapevolezza, dalla abiezione alla soddisfazione, nella continuativa ricerca di libertà, benessere, dignità, rispetto e felicità proviene un profondo anelito a che

l'uomo rispetti l'uomo e si rispecchi in se stesso e nel proprio simile senza infingimenti.
L'abiura a tali princìpi che sono presenti nel senso intimo ed interiore della nostra stessa esistenza è una immotivata ed illogica rincorsa all'indietro senza conoscere percorso, ostacoli e fine: al buio della coscienza. Per nessun motivo si può partecipare a spegnere la luce davanti ai nostri increduli occhi ed esimerci dal guardare lealmente in faccia nel proprio presente il futuro di tutti. Non vi è nessun motivo valido per cui ogni uomo non possa essere libero elettore e potenziale eletto. Per nessun motivo, come persino fa apparire ironicamente Goldoni, un arlecchino può essere contemporaneamente servo di due padroni! Se v'è un ingegnere anche dottore, se esiste un ciclista professionista, anche campione del mondo di pugilato, se si insiste nel pensare di poter vivere contemporaneamente a Roma ed a Rio de Janeiro, allora si è meritevoli di una approfondita analisi dell'emerito professore Basaglia buonanima.
Non c'è molto altro da indulgere in tali meriti, ma la decadenza e la caduta della Cina imperiale è da riferirsi soprattutto all'oligopolio dei Mandarini.
Noi siamo uomini, dobbiamo avere fiducia, considerazione e rispetto di tutti gli uomini e dobbiamo protendere verso il perfettibile e non trasformare l'attività pubblica e politica in guerra per bande e feudi per gli amici.
I partiti doverosamente facciano un rigoroso passo indietro e si dia spazio ai cittadini; a tutti i cittadini. Sono convinto che la moralità di ciascuno non consenta deviazioni dal diritto e giusto cammino.
Pertanto, propongo una attenta riflessione sui rischi ai quali noi italiani andremmo incontro se non si apportassero prossimamente dei seri ed opportuni correttivi al testo riguardante l'elezione del nuovo Senato della Repubblica il quale, così come oggi attualmente concepito, risulta assolutamente lacunoso ed incostituzionale.
Non è possibile, infatti, che si sia così miopi nel non accorgersi che il "vero" problema politico non è quello, assolutamente ridondante, e del quale se ne parla continuamente nei palazzi della politica, nelle televisioni e nei *social network* informativi, di "favorevoli" e "contrari" al cosiddetto Senato elettivo. Sarebbe troppo semplicistico e frettoloso, infatti, ricondurre i dubbi ed i contrasti che stanno dividendo i senatori delle contrapposte formazioni politiche, sul tipo di scelta da operare per le modalità di elezioni del nuovo Senato, a delle mere schermaglie ed opinioni politiche personali, che pur rientrerebbero nella normale dialettica politica: il problema è invece molto più serio.
Con l'attuale impianto ed assetto di Palazzo Madama, previsto dalla riforma del Governo, si tratterebbe di celebrare anticipatamente il "funerale" di un ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica il quale, così come concepito, risulterebbe infatti privato dei suoi reali poteri ma soprattutto non rappresenterebbe più il corretto "filtro" ed il "giusto" contrappeso all'iniziativa legislativa della Camera dei deputati.
La riforma così com'è non la condivido. Ma tornando "all'essere miope" sono personalmente favorevole alle riforme ed a un "Senato di tipo elettivo", proprio perché in un clima come quello nel quale viviamo, di totale disaffezione nei confronti di tutta la politica italiana, mi sembra possa essere la soluzione che meglio rappresenti la democraticità di un popolo, che sicuramente gradirebbe esprimere direttamente nei confronti del parlamentare eletto, fosse anche un semplice cittadino italiano come tutti, il proprio e libero "diritto di voto".
Se tuttavia non fosse questa l'indicazione che dovessero seguire le forze politiche, giungendo all'approvazione di un "Senato di tipo non elettivo" e quindi di un Senato di cosiddetti "nominati", che almeno si abbia il buon senso di modificare l'attuale impianto della riforma "non consentendo" cioè a sindaci, deputati regionali, di esercitare il cosiddetto doppio incarico, diventando contemporaneamente anche "Senatori della Repubblica".
Non sarebbe affatto disdicevole che il legislatore, intervenendo poi anche normativamente, provvedesse ad effettuare una riflessione attenta ed accurata sull'importanza del ruolo del politico il quale, soprattutto per la delicatezza del ruolo che riveste, non potrebbe svolgere altri lavori né rivestire altri incarichi politici, oltre a quello affidatogli dal cittadino. Si opererebbe, contrariamente a ciò, un cosiddetto "*monstrum* costituzionale" oltre che un "*monstrum* immorale", che chiaramente i cittadini italiani non capirebbero.

Il rispetto delle regole e la correttezza valgono per tutti e soprattutto per noi politici; soltanto così facendo potremmo, infatti, sperare di riavvicinare il popolo alla politica, del cui contributo ed esperienza non possiamo assolutamente farne a meno. Se dovessero essere apportate tali modifiche, potrei con amarezza anche votare la riforma.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Migliavacca non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Formigoni, Ghedini Rita, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Puglisi, Saggese, Stefano, Stucchi, Vacciano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Capacchione e Lumia, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giovambattista Cefalì, di Vibo Valentia, ed altri cittadini chiedono nuove norme sullo *status* degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con particolare riguardo alla rimozione di ogni discriminazione, diretta o indiretta, rispetto agli ufficiali del ruolo normale (*Petizione n. 1268)*;

il signor Massimiliano Valdannini, di Roma, chiede l'unificazione delle Forze di polizia (*Petizione n. 1269)*;

la signora Simonetta Chierici, de L'Aquila, ed altri cittadini chiedono iniziative contro la depenalizzazione dei reati di disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del codice penale (*Petizione n. 1270)*.

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Astorre, Fabbri, Giacobbe, Elena Ferrara, Zanoni, Albano e Sollo hanno aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-02453 e 4-02454 della senatrice Favero e del senatore Sangalli.

Interrogazioni

CERVELLINI, URAS - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con l'art. 19-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, divenne legge l'accordo di programma contenente le norme per il trasferimento della Saremar, a titolo gratuito, dallo Stato alla Regione Sardegna. Al comma 8 venne stabilito che la Saremar sarà privatizzata «in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle Regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un socio privato»; venne stabilito inoltre che lo Stato avrebbe continuato ad erogare circa 14 milioni di euro, per lo svolgimento del servizio Saremar, per 12 anni;

il presidente della Regione Sardegna Cappellacci, con delibera n. 51/25 del 17 novembre 2009, recepì il decreto-legge n. 135, deliberando che la quota pubblica della Saremar sarebbe rimasta al 49 per cento e che il restante 51 per cento sarebbe stato destinato al socio privato da individuarsi attraverso il ricorso a procedura ad evidenza pubblica, deliberando altresì l'acquisizione di naviglio nuovo o seminuovo, in compartecipazione alle somme statali stabilite nell'art.7 dell'accordo di programma, decisione che fu riconfermata con la delibera n. 19/49 del 12 maggio 2010;

con delibera n. 28/23 del 21 luglio 2010, il presidente della Regione stabilì un aumento di capitale di

7.000.000 euro al fine di ammodernare l'attuale flotta Saremar, come confermato anche dal piano industriale adottato dal consiglio di amministrazione Saremar in data 12 luglio 2010;
con delibera n. 32/50 del 15 settembre 2010, il presidente della Regione prese atto dello stato di insolvenza di Tirrenia, creditrice verso Saremar di circa 11,5 milioni di euro e conseguentemente il processo di privatizzazione Saremar subì una battuta d'arresto;
la costituzione della flotta sarda, con le navi "Dimonios" e "Scintu", date in carico alla Saremar e acquisite con finanziamenti economici ottenuti tramite la sponsorizzazione della "Sardegna promozione", ha provocato una sanzione da parte della Comunità europea che ha ritenuto i finanziamenti così ottenuti indebiti aiuti di Stato, condannando così Saremar alla restituzione di circa 11 milioni di euro;
il Governo nazionale intanto ha sollecitato più volte la Regione Sardegna a rispettare l'accordo di programma (diventato decreto-legge n. 135 del 2009), ad avviare cioè il processo di privatizzazione della Saremar, che, secondo quell'accordo, doveva concludersi nel 2010 e a causa della mancata ottemperanza, dall'agosto 2012, lo Stato ha cessato di erogare alla Regione Sardegna la sovvenzione per i collegamenti, che viene perciò attinta dal bilancio regionale (circa 16 milioni di euro);
a seguito della sanzione europea, non potendo far fronte alla restituzione di circa 11 milioni di euro, la Saremar in questi giorni sta avviando la procedura di fallimento concordato con continuità di servizio, che consentirà quindi di avviare il processo di privatizzazione, mantenendo inalterati i collegamenti per le isole minori sarde;
considerato che:
la scelta di mantenere pubblica la quota del 49 per cento di Saremar e mettere sul mercato il restante 51 per cento è stata giustificata dalle amministrazioni regionali con non meglio definite "*imposizioni comunitarie*" mentre da fonti europee si apprende che non è mai stata obbligata la privatizzazione di Tirrenia e delle società regionali;
in particolare il regolamento (CE) n. 3577/92 del Consiglio europeo, sul cabotaggio marittimo, permette agli Stati membri di stipulare dei contratti di servizio pubblico e/o imporre degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare i collegamenti con le proprie isole secondo i requisiti che essi ritengono più appropriati. Spetta in effetti agli Stati membri o ai loro enti regionali e locali, in base al principio di sussidiarietà, adottare ogni decisione in merito e assumere i relativi oneri finanziari e stabilisce che non c'è contraddizione fra obbligo di gara e continuità territoriale, ma la gara è il solo mezzo per assicurare che i fondi pubblici per la continuità territoriale stessa siano spesi al meglio, ottenendo dall'armatore prescelto il massimo del servizio a parità di risorse erogate. Le autorità italiane hanno spontaneamente manifestato la propria intenzione di associare l'attuazione del regolamento sul cabotaggio marittimo alla privatizzazione di Tirrenia e delle società regionali marittime;
e ancora, in merito al mantenimento della quota pubblica in seno alle Regioni, si stabilisce che sotto stringenti condizioni e in presenza di insufficienza del mercato, le autorità locali (e quindi le Regioni) ben potrebbero rilevare le società regionali per far loro effettuare i servizi di cabotaggio, purché nel loro ambito territoriale di competenza (cioè all'interno di una stessa regione);
il cabotaggio marittimo per le isole minori avviene all'interno della stessa regione ed ha valenza prettamente sociale e strategica, dovendo garantire il diritto alla mobilità degli isolani, fondamentale e inalienabile;
la competenza del cabotaggio marittimo in capo alle Regioni è acclarata altresì dal decreto legislativo n. 422 del 1997 (artt. 17 e 19),
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti e necessarie il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di assicurare in modo permanente il servizio di collegamento di trasporto marittimo per le isole minori;
se non ritenga che la privatizzazione della Saremar debba avvenire tenendo conto dei reali costi di produzione e di un margine limitato di utile d'impresa e della compensazione assegnata per quel tipo di servizio;
se non ritenga di dover rinegoziare con la Regione Sardegna le esigenze della continuità territoriale

marittima per merci e passeggeri.
(3-01110)
BLUNDO, MOLINARI, FATTORI, SCIBONA, BULGARELLI, MONTEVECCHI, SERRA, PAGLINI, BERTOROTTA, SANTANGELO, DONNO, AIROLA, ENDRIZZI, FUCKSIA, GIROTTO, MARTELLI, MORONESE, PUGLIA, TAVERNA, GAETTI, MUSSINI, BOCCHINO, ORELLANA, BATTISTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il Consiglio nazionale pubblica istruzione (CNPI), nato nel 1974 con decreto del Presidente della Repubblica n. 416, è un organo consultivo - collegiale, operante a livello centrale, avente il compito di formulare pareri facoltativi o obbligatori sulle scelte di politica scolastica effettuate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR);
il successivo decreto legislativo n. 233 del 1999 ha disposto la sostituzione del CNPI con il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Quest'ultimo però non è mai entrato in funzione e il CNPI ha continuato a svolgere la sua funzione;
considerato che:
il Consiglio di Stato il 24 febbraio 2014 ha confermato con sentenza d'appello la pronuncia del Tar Lazio n. 08843/2013 con la quale i giudici, in seguito al ricorso presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contro la Federazione lavoratori della conoscenza Cgil, hanno sancito l'illegittimità del comportamento del Ministero che aveva decretato, a partire dal 2013, la mancata proroga e quindi la soppressione del CNPI, determinando così un vuoto di rappresentanza;
il Tar Lazio aveva anche stabilito che se il Ministero "non avesse adempiuto entro 60 giorni al ripristino del CNPI sarebbe toccato ad un commissario *ad hoc* provvedere all'avvio di procedure per l'insediamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione come previsto dal decreto legislativo n. 233 del 1999";
considerato inoltre che:
la proroga del CNPI, in attesa del complessivo riassetto degli organi collegiali, è, a parere degli interroganti, doverosa e necessaria per non privare la scuola pubblica di un organismo che ha un rilevante ruolo di rappresentanza professionale del personale scolastico oltre che un importante compito di valutazione degli atti amministrativi del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
alcune recenti decisioni del Ministero sono state adottate senza il necessario coinvolgimento e parere del CNPI: su tutte, quella inerente la sperimentazione dei licei quadriennali che, per il loro inevitabile impatto sull'organizzazione didattica e del personale scolastico e la formazione degli studenti, avrebbe meritato e richiesto, a parere degli interroganti, un serio ed approfondito confronto con gli organi di rappresentanza dei docenti e insegnanti,
si chiede di sapere con quali tempistiche e modalità il Ministro in indirizzo intenda intervenire e dare applicazione alla sentenza del Consiglio di Stato richiamata in premessa, ai fini del ripristino con pieni poteri e funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
(3-01111)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
STEFANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il 9 luglio 2014, presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato il Ministro in indirizzo ha annunciato di voler ridurre gli attuali tempi di permanenza nei CIE ad un limite massimo di 180 giorni, invece dei 18 mesi attuali previsti dalla normativa nazionale in recepimento di quella comunitaria con il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129;
il Ministro ha inoltre precisato che i CIE stanno operando ben oltre la loro capacità ricettiva e si punta ad accelerare le procedure per l'esame delle domande di asilo. Saranno incrementate le Commissioni territoriali per l'asilo ed il circuito Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo) salirà a 20.000 posti;
attualmente sono solo 5 i CIE operativi (Bari, Caltanissetta, Roma, Torino, Trapani Milo) per circa 500 posti, rispetto ai 12 prima esistenti;

secondo notizie riportate dalla stampa, nel 2013 sono stati trattenuti nei CIE 6.016 clandestini, di cui solo 2.749 sono stati rimpatriati, mentre nel 2014, anche a causa della chiusura di più della metà dei centri presenti in Italia, gli ospiti dei CIE sono stati molto meno, ossia 2.124, dei quali addirittura solamente 1.036 rimpatriati;
è la stessa normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2008/115/CE, a imporre agli Stati membri, al Capo IV, il trattenimento in appositi centri per l'identificazione del cittadino di un Paese terzo entrato o trattenutosi clandestinamente onde procedere alla sua successiva espulsione;
la direttiva precisa all'art. 15, comma 6, che il trattenimento, di norma di 6 mesi, sia prolungato a 18 mesi, nei casi in cui "nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa: a) della mancata collaborazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato o b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei paesi terzi";
i numeri indicati relativi agli effettivi rimpatri dimostrano che se addirittura non è stato compiuto dal Governo "ogni ragionevole sforzo" nei 18 mesi previsti dall'attuale normativa, in linea con le disposizioni comunitarie, onde procedere all'allontanamento effettivo dei clandestini presenti sul nostro territorio, ancor meno verrà fatto riducendo i termini di permanenza a soli 6 mesi;
solo dall'inizio del 2014 e solo via mare sono giunti clandestinamente sul nostro territorio 65.000 persone e che, secondo dati ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, dal 1990 al 2013 delle persone richiedenti asilo solo circa il 9 per cento ha ottenuto lo *status* di rifugiato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga invece più opportuno incrementare il numero degli attuali centri di identificazione ed espulsione, rimettendo in funzione anche quelli che nel 2013 sono stati chiusi a causa dei danni provocati dagli ospiti ivi trattenuti in attesa dell'espulsione;
per quali motivi non sono stati effettuati i rimpatri di tutti i clandestini presenti nei CIE nel 2013 e nel 2014;
se, a fronte delle eventuali problematiche evidenziate nell'identificazione o esecuzione dei rimpatri stessi, non ritenga altresì opportuno mantenere gli attuali 18 mesi di trattenimento.
(4-02486)
GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nell'ambito dell'inchiesta "Laziogate", relativa al presunto accesso abusivo all'anagrafe del Comune di Roma da parte degli uffici di Laziomatica, l'allora direttore generale della società informatica regionale Alessandra Poggiani e il giornalista Dario Pettinelli accusarono, quale principale responsabile dell'operazione, l'on. Francesco Storace;
l'on. Storace, dopo la vicenda che condizionò l'esito delle elezioni regionali, fu costretto a dimettersi da Ministro della salute e fu sottoposto a 7 anni di calvario giudiziario conclusosi solo nell'ottobre 2012 quando la Corte d'appello di Roma lo assolse, unitamente agli altri imputati, con formula piena "perché il fatto non sussiste";
durante il dibattimento in Tribunale, il legale dell'on. Storace constatò che Nave Argo Srl, società di Dario Pettinelli e amministrata dalla moglie Sabrina Girardi, ricevette, tra il 12 giugno e il 24 ottobre 2008, 96.000 euro da Lait SpA, già Laziomatica, per collaborare ad uno studio di fattibilità per una *web radio* del portale della Regione Lazio;
il progetto non venne mai realizzato, ma la società d'informatica si è vista assegnare, grazie all'autorizzazione proprio della signora Poggiani, all'epoca direttore di Lait SpA, 226.000 euro dalla Regione stessa, amministrata dal governatore *pro tempore* Piero Marrazzo, originando un intreccio a dir poco sospetto su cui nessuno ebbe l'accortezza di far luce;
considerato che, per quanto consta all'interrogante:
dopo una sontuosa liquidazione ricevuta nel 2009 da Lait SpA, la signora Poggiani ha lavorato in alcune aziende private per poi assumere, alla fine del 2013, l'incarico di direttore generale presso Venis SpA, società informatica *in house* del Comune di Venezia, per volontà di Giorgio Orsoni, l'ex

sindaco della città lagunare dimessosi dopo 8 giorni di arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul Mose;
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha individuato in Alessandra Poggiani il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, ente istituito con decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, individuandola tra 149 candidati in quanto, come dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, al "Corriere della Sera" in data 9 luglio 2014, "donna",
si chiede di sapere:
se prima di firmare il decreto di nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale il Governo intenda chiarire il ruolo ricoperto dalla signora Poggiani quando, da direttore generale di Lait SpA, consentì di destinare a Nave Argo Srl, società gestita dalla consorte del signor Pettinelli, oltre 200.000 euro per un progetto mai realizzato;
se si ritenga che la signora Poggiani, in seguito all'atteggiamento tenuto nell'ambito dell'inchiesta "Laziogate", che ha comportato anche il licenziamento da Lait SpA di alcuni dipendenti poi risultati innocenti, abbia il profilo adeguato per ricoprire un incarico così delicato;
se intenda valutare gli altri *curricula* pervenuti, evitando di conferire tale incarico solo alla luce di una mera preferenza di genere.
(4-02487)
FASANO, CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in seguito al turno di ballottaggio tenutosi nel giugno 2013, è stato eletto sindaco di Afragola (Napoli) Domenico Tuccillo, a guida di una maggioranza che politicamente comprende il PD, l'UDC ed alcune liste civiche di centro-sinistra ed altre di centro-destra;
sin dal suo insediamento, l'amministrazione comunale di Afragola si è connotata per un atteggiamento di totale mortificazione dei diritti delle minoranze;
a giudizio degli interroganti appare sistematico e quotidiano lo stravolgimento delle disposizioni legislative previste nel testo unico per gli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 2, del testo unico, ulteriormente confermato dal comma 1 del successivo articolo 43 che obbliga il presidente del Consiglio comunale a convocare, entro 20 giorni, il Consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all'ente "inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste", norma tra l'altro trasferita nell'art. 17 dello statuto del Comune di Afragola e nell'art. 12 del regolamento del Consiglio comunale, i consiglieri di minoranza, hanno proposto, in diverse occasioni, e su argomentazioni diverse, che comunque attengono l'attività politico-amministrativa dell'ente, specifiche richieste di convocazione di riunioni del Consiglio che sono risultate vane;
analogamente in diverse occasioni, e da diversi consiglieri comunali di minoranza, in aderenza alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, sono state proposte interrogazioni consiliari con richiesta di risposta scritta che in base alle norme statutarie e regolamentari devono essere riscontrate nel termine massimo previsto di 15 giorni;
richieste di atti e documentazioni amministrative avanzate da consiglieri comunali, nella stragrande maggioranza dei casi, non trovano riscontro alcuno a distanza di mesi dall'iniziale richiesta;
in questo quadro di diffusa illegalità e di mortificazione della trasparenza amministrativa, i consiglieri comunali di minoranza, più volte e ripetutamente, hanno sollecitato (anche investendo della questione il prefetto di Napoli al quale sono stati inoltrati i solleciti proposti sia al presidente del Consiglio, sia al sindaco che al segretario generale del Comune) gli organi responsabili del governo cittadino ad adempiere quanto richiesto e sollecitato;
non è dato conoscere le difficoltà e gli ostacoli che i dirigenti responsabili del Comune di Afragola e il vertice politico dovrebbero affrontare e superare per rispondere ad un obbligo statutario, regolamentare e legislativo nel rendere in tempi certi le risposte doverose agli atti di sindacato ispettivo proposti, a convocare nei tempi imposti dalla leggi le riunioni del Consiglio comunale formalmente richieste, a rilasciare, in tempi certi, copia degli atti amministrativi e la documentazione

richiesta dai consiglieri comunali che è un diritto garantito da norme legislative vigenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo convenga sulla necessità di attivare tutte le iniziative utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nella gestione del Comune di Afragola a tutela dei diritti delle minoranze;
se voglia, in proposito, sollecitare il prefetto di Napoli ad esercitare un doveroso ruolo di controllo e di vigilanza, sanzionando e denunciando alla magistratura tutte le eventuali inadempienze.
(4-02488)

MANCONI - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
il comma 2 dell'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) ammette un'eccezione al diritto alla vita garantito dal comma 1 del medesimo articolo per quei Paesi che ancora non hanno abolito la pena di morte, ma solo riguardo ai "reati più gravi". La giurisprudenza si è evoluta al punto che gli organismi delle Nazioni Unite sui diritti umani hanno dichiarato i reati di droga non ascrivibili alla categoria dei "reati più gravi", intendendosi per tali solo quelli "con conseguenze letali o estremamente gravi". Pertanto, le esecuzioni per reati di droga violano le norme internazionali sui diritti umani;
nel 2011, con una "linea guida" interna, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha chiesto al suo *staff* di cessare gli aiuti a un Paese se tale sostegno dovesse facilitare le esecuzioni. Nella sua "Nota di orientamento al personale", relativa alla "Promozione e protezione dei diritti umani", l'Ufficio, tra l'altro, dice: "... Se, a seguito di richieste di garanzie e di intervento politico di alto livello, le esecuzioni per reati legati alla droga continuano, l'UNODC non può avere altra scelta che decidere un congelamento temporaneo o il ritiro del sostegno";
secondo il Rapporto 2014 dell'associazione "Nessuno tocchi Caino" sulla pena di morte nel mondo, i Paesi o territori che nel mondo mantengono leggi che prevedono la pena di morte per reati legati alla droga sono 33, 12 dei quali la prevedono obbligatoriamente in alcuni casi particolari: Brunei-Darussalam, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran, Kuwait, Laos, Malesia, Oman, Siria, Sudan, Sudan del Sud e Yemen;
la "guerra alla droga" ha continuato a dare un contributo consistente alla pratica della pena di morte anche nel 2013 e nei primi mesi del 2014. Nel nome della guerra alla droga, nel 2013, sono state effettuate 354 esecuzioni in 4 Paesi: Arabia Saudita (almeno 24), Cina (numero sconosciuto), Indonesia (2) e Iran (almeno 328). Condanne a morte per droga sono state pronunciate, anche se non eseguite, in 11 Stati;
di fronte a questa drammatica realtà, in particolare per quanto riguarda l'Iran, il 9 aprile 2013, i giornali danesi hanno riportato che la Danimarca aveva deciso di tagliare il suo contributo al programma anti-droga dell'Iran. L'aiuto è fornito alle autorità iraniane attraverso l'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro le droghe e il crimine). "La Danimarca ha negli ultimi due anni versato cinque milioni di dollari ogni anno per il programma di lotta alla droga in Iran", ha reso noto il quotidiano danese "Politiken". "Durante lo stesso periodo, le autorità iraniane hanno messo a morte centinaia di persone per presunti reati di droga e su questa base il Ministro per lo Sviluppo Christian Friis Bach (Radikale) ha deciso di sospendere immediatamente il sostegno al programma", ha riferito "Politiken". "È un segnale all'Iran che l'uso della pena di morte è inaccettabile e che in nessun modo noi vogliamo sostenerlo", ha detto il Ministro;
l'8 novembre 2013, il Governo dell'Irlanda ha annunciato di avere interrotto il finanziamento di un programma anti-droga in Iran proprio a causa della pena di morte, a seguito dell'analoga decisione presa pochi mesi prima dal Governo della Danimarca. Dal 2005 al 2011, il Governo irlandese ha finanziato l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) con un importo complessivo di 812.000 dollari. Durante il 2010 e il 2011 l'Irlanda ha versato un totale di 100.000 euro all'UNODC. Circa 60.000 euro della somma totale sono stati utilizzati per finanziare un programma in Iran volto ad aumentare la scoperta di partite di droga fornendo assistenza alle forze di polizia anti-narcotici e ai doganieri. L'Irlanda ha ritirato il suo finanziamento al programma alla fine del 2011.

"Abbiamo detto molto chiaramente all'UNODC che non potevamo partecipare a nessun finanziamento laddove la pena di morte è praticata a man bassa e quasi esclusivamente nei confronti dei trafficanti di droga", ha detto il Ministro irlandese del Commercio estero, Joe Costello, spiegando la posizione del Governo;

l'11 febbraio 2014, tre gruppi anti-pena di morte hanno fatto appello alle Nazioni Unite perché siano congelati gli aiuti per la lotta alla droga in Vietnam. L'appello - lanciato da Reprieve, Harm Reduction International (HRI) e dalla Coalizione mondiale contro la pena di morte - cita la "linea guida" interna dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). L'appello segue la decisione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda di ritirare il contributo al programma anti-droga iraniano, per evitare che tale assistenza possa contribuire alle esecuzioni per reati di droga. Nonostante il velo di segretezza che avvolge il sistema della pena di morte, è noto che il Vietnam commina numerose condanne a morte ogni anno. Nel gennaio 2014, un tribunale nel nord del Vietnam ha condannato a morte 30 persone per traffico di eroina, il maggior numero di condannati a morte in un solo processo nella storia giudiziaria del Paese. Il processo di ciascun imputato è durato circa un giorno. Secondo i *media* vietnamiti, circa la metà di tutte le esecuzioni è per reati di droga. Ci sono quasi 700 persone detenute nel braccio della morte in Vietnam, molte delle quali per reati di droga. Gli aiuti dell'UNODC al Vietnam per il periodo 2012-2017 supereranno i 5 milioni di dollari per l'assistenza tecnica, le attrezzature, la formazione e altre forme di sostegno. Il controllo delle droghe è la componente più rilevante del programma;

i dirigenti dell'UNODC, tuttavia non sembrano preoccuparsi del fatto che i fondi siano utilizzati dalle autorità iraniane per comminare la pena di morte a "condannati per droga" a un ritmo così devastante. Quando Yury Fedotov, direttore esecutivo dell'UNODC, ha visitato l'Iran nel 2011, ha avuto solo parole di elogio per il lavoro contro il traffico di droga dell'Iran. Quando Leik Boonwaat, rappresentante dell'UNODC, ha incontrato il Ministro dell'interno iraniano nel dicembre 2013, in un'intervista con Press TV a seguito dell'incontro, ha dichiarato circa la "guerra alla droga" in Iran: "Penso che quello che l'Iran sta facendo è molto lodevole e sta aiutando a ridurre la droga che altrimenti finirebbe nelle strade d'Europa, nei Paesi del Golfo e in altre parti del mondo e dovrebbe essere estesa all'Iran ogni assistenza in questo sforzo globale". Nuovamente l'11 marzo 2014, il direttore esecutivo Yury Fedotov, ha elogiato la lotta dell'Iran contro il narcotraffico, nonostante l'aumento delle esecuzioni nel Paese, molte delle quali per reati legati alla droga;

il 7 marzo 2014, il presidente del Consiglio per i Diritti Umani della magistratura ha dichiarato che l'incremento delle esecuzioni capitali nella Repubblica islamica dovrebbe essere considerato come un "indicatore positivo dei successi iraniani". Il mondo dovrebbe considerare le esecuzioni e le repressioni in Iran come "un grande servizio all'umanità", ha dichiarato Mohammad Javad Larijani, parlando a una riunione del Consiglio,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che l'Italia contribuisca ed in che misura a programmi anti-droga dell'UNODC relativi a Paesi che praticano la pena di morte per reati di droga;

se non ritenga di attivarsi affinché sia ritirato il contributo come hanno già fatto il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda;

se e quali iniziative di propria competenza intenda assumere per far rispettare i principi di diritto internazionale che escludono il ricorso alla pena di morte per reati considerati non gravi, come quelli per droga e questo in particolare con riferimento alle dichiarazioni di massimi dirigenti dell'UNODC.
(4-02489)

MANCONI - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

la vicenda di Roberto Berardi è stata oggetto nei mesi scorsi di 2 precedenti atti di sindacato ispettivo al Ministro in indirizzo (4-01629 e 4-01231) cui è seguita la risposta scritta del viceministro Lapo Pistelli;

Roberto Berardi, un imprenditore edile originario di Latina da 20 anni impegnato in investimenti e attività in Africa, nel 2008 ha costituito in Guinea equatoriale una società, Eloba Costruzioni sa, in

società con Teodoro Obiang Nguema Mangue (detto Teodorin), figlio del presidente della Guinea equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo;

la notte del 19 gennaio 2013 Berardi, in seguito a una controversia con Teodorin in merito alla società, è stato arrestato e trattenuto dalla polizia per 21 giorni, periodo in cui è stato sottoposto a numerose violenze;

Berardi è stato poi condotto in carcere nella città di Bata, dove è detenuto tuttora e dove ha subito altri episodi di violenza e dove deve scontare una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione;

dal 14 dicembre 2013, Berardi è in isolamento: da allora non esce mai dalla cella, non parla né con gli agenti né con gli altri detenuti, comunica con l'esterno, quando possibile, solo grazie all'utilizzo clandestino di un telefono cellulare. In questi mesi Berardi è dimagrito di circa 15 chili, ha contratto più volte la malaria e ha subito numerosi abusi;

si sono succeduti numerosi appelli da parte della ex moglie, Rossella Palumbo, dei figli e di altri familiari, diversi tentativi di dialogo con le autorità della Guinea equatoriale, oltre al lavoro svolto dal Ministero degli affari esteri a livello centrale e attraverso l'ambasciata italiana in Camerun;

il 1° aprile 2014, a margine del vertice dei capi di Stato Ue-Africa tenutosi a Bruxelles, il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha incontrato il presidente della Guinea equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, il quale ha annunciato l'imminente concessione della grazia a Roberto Berardi e la sua liberazione dopo la definizione di alcuni dettagli tra i Governi italiano e della Guinea;

il 27 aprile, il presidente Obiang era presente alla canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII a Roma e in quell'occasione l'ex moglie di Berardi ha lanciato un appello a papa Francesco e alle autorità italiane;

il 5 giugno, giorno del compleanno del presidente della Guinea equatoriale, è stata inviata dall'interrogante una lettera a Obiang affinché venisse in quel giorno adottato il provvedimento di clemenza nei confronti di Berardi, come avviene da tradizione in quel Paese in occasione della ricorrenza;

il 20 giugno, accompagnato dall'ex moglie di Berardi, l'interrogante è riuscito ad incontrare l'ambasciatore della Guinea equatoriale a Roma Obono 'Ndong, la quale ha confermato la disponibilità del presidente a concedere la grazia;

il 27 giugno, da una telefonata con Berardi, l'ex moglie ha appreso che, nell'ultima settimana, nei giorni successivi quindi all'incontro con l'ambasciatrice della Guinea equatoriale, le condizioni di detenzione di Roberto Berardi si sono inasprite, gli è stata diminuita la quantità dell'unico pasto della giornata e non gli è stato permesso di ricevere cibo dall'esterno, cibo che Berardi riusciva a comprare grazie ai soldi che sua madre riusciva a inviargli e che è necessario alla sua sopravvivenza;

il 30 giugno Berardi è stato ricoverato all'ospedale "La Paz" di Bata, dove gli sono stati diagnosticati un enfisema polmonare e una polmonite. Il giorno stesso è stato riportato in carcere;

il 4 luglio agenti della polizia della Guinea equatoriale, entrati nella cella di Berardi, hanno sequestrato tutte le medicine in suo possesso. Solo successivamente il detenuto è stato trasferito all'interno di una clinica privata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del provvedimento che ha posto Berardi, ormai da oltre 7 mesi, in stato di isolamento assoluto, quali siano le motivazioni della misura e quando essa sia destinata a concludersi e se sia possibile essere messi a conoscenza del documento che dispone quel provvedimento;

se ritenga di poter ottenere un colloquio in via totalmente riservata tra il console italiano e il detenuto;

se sia possibile ottenere che medici appartenenti a un'organizzazione umanitaria o, comunque, estranei alle strutture sanitarie pubbliche della Guinea equatoriale e di altra nazionalità possano visitare il connazionale;

alla luce delle ultime preoccupanti notizie, quali misure urgenti intenda adottare per dare immediatamente soluzione alla situazione di Roberto Berardi e alle terribili sofferenze cui è sottoposto

da oltre un anno e mezzo.
(4-02490)
DE PETRIS - *Ai Ministri della salute, dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
le gravi inadempienze delle Regioni, dei Comuni e a volte delle ASL nei riguardi della legge nazionale n. 281 del 1991, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", hanno impedito la soluzione del problema del randagismo, che oggi si presenta ancora grave nell'Italia meridionale, in particolare in Sicilia e in Puglia. In questi anni non è stata adottata, tra l'altro, la politica di sterilizzazione dei cani, voluta dal legislatore per il controllo delle nascite;
la presenza di numerosi cani sul territorio nazionale ha alimentato speculazioni ed infinite sofferenze agli animali. È dunque fiorita una attività criminosa legata agli introiti provenienti dalle convenzioni stipulate dai Comuni con strutture che si rivelano troppo spesso dei *lager*, o che comunque condannano i cani ad una detenzione a vita, pur di mantenere costante il rapporto finanziario con gli enti locali. In numerosi casi si profila un fenomeno di vere e proprie zoomafie;
si fanno sempre più frequenti gli episodi denunciati dagli organi di informazione, anche in seguito ad operazioni delle forze dell'ordine, episodi che hanno grande risonanza nell'opinione pubblica, ormai portatrice di una consolidata cultura di rispetto verso gli altri esseri viventi;
a livello nazionale è divenuto frequente il fenomeno del trasferimento di cani randagi da una Regione all'altra; esso alimenta legittime preoccupazioni, in quanto non viene spesso garantita la tracciabilità degli animali né applicata la normativa nazionale, rivolta a responsabilizzare Regioni, Comuni, autorità sanitarie. Sembra risolversi positivamente la vicenda del canile comunale di Narni: si ventilava per gli animali l'ipotesi di una destinazione presso una struttura privata, nelle Marche, ma tale progetto è stato accantonato per la decisa opposizione delle associazioni locali;
nella provincia di Lecce alcuni Comuni hanno addirittura adottato la decisione di deportare i cani all'estero;
diviene sempre più frequente la pratica delle deleghe per le adozioni, con la presentazione ai canili di fotocopie di documenti appartenenti ad adottanti sconosciuti;
in tali casi si configura un'evidente violazione della legge nazionale n. 281 del 1991, che impone a Regioni, Comuni ed ASL precisi obblighi per prevenire ed affrontare la questione del randagismo: certo non prevede la possibilità di liberarsi del "problema" ricorrendo all'esportazione dei cani all'estero;
di recente l'Unità operativa per la tutela degli animali, lotta a randagismo e maltrattamenti del Ministero della salute, impegnata su tutto il territorio nazionale sul problema del randagismo, in particolare per contrastare i canili *lager* ed assicurare l'applicazione della legge, ha proceduto al sequestro di 2 strutture private (canili "Nova Entra", di proprietà del medico veterinario Mario Bongiorno) a Catania, più esattamente ad Adrano e a San Giovanni Galermo, in seguito alla denuncia di un'associazione animalista locale;
si è trattato di un sequestro preventivo, che, come stabilisce il codice di procedura penale, ha lo scopo di evitare la reiterazione del reato e che lo stesso venga portato alle estreme conseguenze. L'Unità operativa del Ministero ha ritenuto doveroso mettere in sicurezza gli animali ed il giudice per le indagini preliminari di Catania ha convalidato il sequestro. Anche le relazioni prodotte dalla veterinaria nominata responsabile sanitario del rifugio di San Giovanni Galermo dopo il sequestro confermano le gravi condizioni in cui sono stati trovati gli animali;
la *task force* del Ministero della salute ha constatato nel canile di San Giovanni Galermo la presenza di 570 cani, detenuti in condizione di degrado e di inquinamento ambientale: erano stati ammassati all'interno di recinti in gruppi assai numerosi (30 o 40 per ogni recinto) con un inevitabile alto tasso di competitività e di aggressività intraspecifico e evidente violazione delle esigenze etologiche il cui rispetto è chiaramente stabilito anche dal titolo IX bis del codice penale. È stata riscontrata la presenza di affezioni croniche, dermatiti, leishmaniosi, tumori ed altre patologie non curate. Il cibo era costituito da crocchette gettate a terra, sopra le deiezioni accumulate;

nel canile di Adrano, sono stati rinvenuti 408 cani, provenienti da molti comuni del circondario. Preoccupanti le condizioni igienico-sanitarie, soprattutto per quanto riguarda l'acqua destinata a dissetare gli animali. Alcune femmine erano in avanzato stato di gravidanza, numerosi i cani non sterilizzati. Di parecchi animali non è stata riscontrata la tracciabilità a causa della condizione dei registri incompleti o manomessi;

nonostante ciò, in data 29 maggio 2014, il Tribunale dei riesame ha accolto la richiesta di dissequestro avanzata dal dottor Mario Bongiorno, proprietario delle 2 strutture, nonché presidente dell'associazione "Nova Entra". Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza del maltrattamento degli animali e del mantenimento dei medesimi in condizioni incompatibili con la loro natura e causa di gravi sofferenze, ha accolto le motivazioni del gestore, che ha attribuito la grave condizione degli animali al solo sovraffollamento, imputandone la responsabilità al Comune di Catania, che inviava i cani catturati sul territorio;

il Tribunale del riesame non ha tenuto conto di alcuni elementi importanti: il dottor Bongiorno, nonostante il sovraffollamento, ha continuato a partecipare e vincere bandi di gara per il servizio di cattura e mantenimento degli animali, sia per il Comune di Catania, che per numerosi altri Comuni della provincia;

subito dopo il dissequestro, è stata indetta una conferenza stampa a Catania, nell'ambito della quale il legale rappresentante del dottor Bongiorno si è rivolto con espressioni denigratorie ed ingiuriose nei confronti della responsabile dell'Unità operativa del Ministero della salute;

da circa 30 anni le strutture del signor Bongiorno hanno goduto di convenzioni da parte del Comune di Catania per somme assai rilevanti, milioni di euro, senza che questo abbia assicurato agli animali ospitati condizioni di benessere, come testimoniano gli atti presentati alla magistratura dalle associazioni presenti sul territorio; ai volontari, impegnati nelle adozioni, veniva precluso l'accesso alle due strutture nella loro interezza, in aperta violazione della normativa nazionale;

alla fine del 2012 il Comune di Catania ha emesso un bando di gara per un importo di circa 900.000 euro, risultando unico concorrente ed aggiudicatario proprio il signor Bongiorno;

risulta all'interrogante del tutto assente da parte del Comune l'ottemperanza agli obblighi di controllo sanitario e di benessere degli animali imposti dalla legge n. 281 del 1991, pur essendo questo compito preciso e precipuo sia della ASL, sia del sindaco che è responsabile degli animali presenti sul suo territorio, oltre ai profili di maltrattamento che il codice penale persegue con chiarezza agli articoli 544-*bis* e 544-*ter*, prevedendo la reclusione dei responsabili;

altrettanto preoccupanti sembrano i profili sanitari ed urbanistici relativi agli scarichi dei 2 canili, che risulterebbero in violazione delle norme di legge, della cui applicazione sono responsabili i funzionari comunali della Direzione ecologia e ambiente di Catania;

il dramma dei cani di Catania è stato in questi anni denunciato, oltre che da associazioni animaliste locali, anche da giornalisti e da una dirigente della Polizia di Stato paradossalmente rimossa dal suo incarico con l'accusa di aver assistito alcuni cani randagi;

nel gennaio 2014, in seguito al sequestro operato dalla magistratura per sovraffollamento della struttura "I giardini di Pluto" nel comune di Carovigno (Brindisi), 151 cani sono stati destinati alla struttura "Dog Service" nel medesimo comune. Le modalità di trasferimento dei cani hanno profondamente turbato l'opinione pubblica e suscita viva perplessità tutta la vicenda, su cui la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già presentato un atto rimasto fino ad oggi senza risposta (4-01590); infatti la "Dog Service", secondo la normativa regionale, può accogliere soltanto cani di privati cittadini e non di enti locali; essa, poiché segue il criterio della stabulazione libera, in verità non potrebbe ricevere più di 30 animali; inoltre, è stata realizzata in parte abusivamente e dunque destinata ad imminente smantellamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano finalmente adottare una reale politica di contrasto, di prevenzione e di soluzione del fenomeno del randagismo, combattendo ogni forma di attività illecita correlata che, a scapito degli animali, comporta uno sperpero di risorse economiche pubbliche, alimentando forme di

speculazione, a volte anche di organizzazioni criminali;
quali atti di propria competenza intenda adottare il Ministro della salute per impedire che i Comuni tradiscano lo spirito e la lettera della legge nazionale n. 281 del 1991 attraverso la deportazione dei randagi all'estero;
senon ritenga urgente intervenire presso i Comuni e le Regioni per limitare al massimo i trasferimenti dei cani da una Regione all'altra con conseguente deresponsabilizzazione degli enti locali che promuovono tali trasferimenti;
quali provvedimenti intenda adottare per impedire che il ricorso alle deleghe per l'adozione dai cani nei rifugi divenga strumento di illegalità, esponendo gli animali a tutti i rischi derivanti da attività criminose;
se non ritengano opportuno procedere ad accertamenti approfonditi, anche attraverso la Corte dei conti, in relazione agli ingenti esborsi di denaro pubblico stanziato dai Comuni nel regime di convenzione con enti ed associazioni aggiudicatari degli appalti per l'affidamento dei randagi, tenendo anche conto che spesso le istituzioni locali non effettuano le doverose forme di controllo sulle condizioni di vita degli animali e sulla loro effettiva sopravvivenza;
quali misure intendano adottare, in particolare il Ministro dell'interno, riguardo i fatti riportati relativi ai 2 canili di Catania, anche al fine di individuare le responsabilità degli amministratori locali, dei funzionari e delle autorità sanitarie locali ed al fine di risolvere l'inaccettabile stato di detenzione dei cani;
se intendano adottare gli opportuni provvedimenti affinché siano revocate le autorizzazioni sanitarie, così come stabilisce la legge della Regione Siciliana, e vengano accertate le eventuali responsabilità;
se il Ministro per gli affari regionali e le autonomie non ritenga necessario invitare la Regione Siciliana e le autorità competenti a verificare l'attività delle *onlus* che nella realtà si configurano come autentiche imprese lucrative;
se, in relazione al tentativo di delegittimazione dell'Unità operativa del Ministero della salute ed alla relativa pubblica denigrazione, intendano segnalare quanto avvenuto agli ordini professionali dei medici veterinari e degli avvocati;
se risultino le condizioni in cui si trovano i 151 cani tolti dalla struttura "I giardini di Pluto" di Carovigno ed affidati alla società "Dog Service", se si siano verificati decessi e per quali cause; inoltre se siano a conoscenza di quale sia la destinazione di questi animali una volta avviata la demolizione della parte abusiva della struttura ospitante;
se il Ministro della salute abbia ricevuto dalla Procura di Brindisi, che ha richiesto il sequestro del canile "I Giardini di Pluto", l'autorizzazione ad effettuarvi il sopralluogo, come richiesto nel precedente atto di sindacato ispettivo.
(4-02491)

STEFANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
nella provincia di Vicenza l'ufficio scolastico territoriale, seppure in presenza del numero minimo di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, ha ridotto l'organico di diritto per l'anno scolastico 2014/15;
nonostante tutti i parametri indicati nella circolare n.34 del 1° aprile 2014 del Ministero dell'Istruzione (inviata ai direttori generali degli uffici scolastici regionali richiamati dalla circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5490 del 17 aprile 2014 della Regione Veneto) siano stati rispettati, il dirigente reggente dottor Martino ha effettuato scelte discutibili e che potrebbero costituire un pericoloso precedente, privilegiando altre realtà, sulla base di criteri che sembrano ispirati unicamente dall'esigenza di razionalizzazione della spesa, ignorando quanto disposto dalla circolare n. 34, a pagina 4, dove si sottolinea che tale razionalizzazione possa realizzarsi solo "nel rispetto della qualità dei servizi e dell'offerta formativa";
malgrado l'indicazione ricevuta suggerisse di non istituire in Provincia di Vicenza nuove classi a tempo pieno, la scelta compiuta dall'ufficio scolastico territoriale è andata in senso contrario e ne sono state istituite 30;

poiché il numero degli insegnanti in Provincia non è aumentato, il dirigente ha pensato bene di spostarli a suo piacimento e per ragioni non spiegate;
considerato che:
in gioco c'è il diritto allo studio nella provincia vicentina, senza contare che questa scelta si trasformerà in un precedente pericoloso; infatti se si verificasse quanto programmato dall'ufficio scolastico, non sarebbe più garantita la continuità didattica, fulcro importante di una seria e proficua formazione educativa e scolastica e, oltre a ciò, questi bambini, proprio nel momento in cui avrebbero bisogno di un piano didattico personalizzato, si vedrebbero privati di un diritto sancito anche dall'art. 3 della Costituzione;
a Castelnovo di Isola Vicentina (Vicenza) i bambini che frequentano la seconda elementare sono attualmente divisi in 3 sezioni. Dall'anno scolastico 2014/2015 queste sezioni dovrebbero essere accorpate in 2, pur non essendo scese sotto il numero minimo di alunni richiesto per legge. Le classi quinte uscenti sono suddivise in 6 sezioni, le prime entranti in 5 (1 classe in meno per il plesso) e ciononostante, l'ufficio scolastico ha deciso di tagliare un'altra classe e 2,5 insegnanti, perché alcuni di questi bambini non hanno una certificazione che attesti le loro difficoltà, in quanto i loro genitori si impegnano ogni giorno, investendo tempo e denaro, per farli crescere insieme agli altri;
per quanto concerne la situazione di Chiampo (Vicenza), sono state accorpate classi seconde e quarte. Attualmente ci sono 5 sezioni in seconda e 5 quarte: all'esito del provvedimento risultano 4 seconde e 4 quarte. Si arriva ad avere a seguito dell'accorpamento una classe con 26/27 alunni;
inoltre la legge 8 ottobre 2010 n.170 riconosce che anche la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia (disturbi specifici dell'apprendimento denominati DSA) richiedono percorsi individualizzati. I disturbi DSA vengono individuati con maggiore certezza nel corso della terza elementare; i bambini che presentano queste difficoltà già oggi sono 5. In terza, come è noto, serve una grande concentrazione e serenità, senza contare che smembrare una classe e andare a suddividere gli studenti delle altre avrebbe un effetto negativo per l'apprendimento e, quindi, per il risultato finale. Si aggiunga a ciò il fatto che, quando perverranno le certificazioni e la documentazione attestante le difficoltà dei bambini osservati per DSA, si presenterà uno scenario instabile, in cui si potrebbe palesare nuovamente, in ottemperanza agli obblighi di legge, un mutamento con la divisione delle classi,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di dissuadere l'ufficio scolastico territoriale di Vicenza a dar corso ad una simile decisione che, con il pretesto di una maggiore efficacia ed efficienza di gestione e del risparmio di spesa (tutto da dimostrare), ha dato corso ad una delibera, a parere dell'interrogante, frettolosa, non meditata, in larga misura incurante delle realtà educative consolidate, dei bisogni del territorio, delle esigenze dei genitori e soprattutto, degli alunni.
(4-02492)
BULGARELLI, MONTEVECCHI, VACCIANO, DONNO, BERTOROTTA, SANTANGELO, FUCKSIA, SERRA, MORRA, PAGLINI, ENDRIZZI, SCIBONA, DE PIETRO, CASTALDI, MOLINARI, LUCIDI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il gruppo Hera, sorto nel 2002 dall'unione di 11 aziende di servizi pubblici dell'Emilia-Romagna, è oggi una delle principali *multiutility* italiane nel settore ambientale (raccolta e smaltimento rifiuti), idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) ed energetico (gas ed energia elettrica) operante, soprattutto, in un vasto territorio dell'Emilia-Romagna, oltre che in diversi territori di svariate altre province;
l'area di proprietà Hera, sita in Bologna fra viale Berti Pichat (ove è ubicata la sede cittadina dell'azienda), viale Ranzani e via Stalingrado (area di fabbricato ex industriale denominato "vecchia officina"), avente una superficie di oltre 60.000 metri quadrati, oggetto di concessione edilizia da parte del Comune, subordinata a procedimento di bonifica del terreno ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152 del 2006, è interessata da un progetto di riqualificazione urbanistica;

il piano particolareggiato prevede, specificamente, la realizzazione di 2 grattacieli da adibire ad uffici Hera, di un albergo, di un parcheggio multipiano, di uno studentato, di aree commerciali e di una zona verde da adibire a parco giochi;

le svariate indagini eseguite *in loco*, nell'ambito del procedimento di bonifica, accertavano un significativo stato di contaminazione determinato, in particolare, dalla presenza di metalli pesanti, quali cadmio, cromo, piombo, tallio e cianuro, oltre ad un idrocarburo aromatico quale il naftalene, che, per quanto riguarda le acque sotterranee, interessa la cosiddetta prima falda; ciò a causa dell'attività industriale di distillazione del carbon fossile, che veniva lavato dal naftalene, e di depurazione del gas, che veniva depurato da cianuri, solfocianuri ed ossidi di azoto, che fu svolta nella zona;

secondo quanto è dato evincere dagli esiti dello studio di analisi del rischio, sviluppato nel 2012 ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, commissionato da Hera onde accertare e quantificare il pericolo di contaminazione esistente nell'area, presentato dalla stessa azienda avanti la Conferenza dei servizi (indetta in diverse occasioni onde valutare il documento "Sito HERA viale Berti Pichat 2/4: modifica ed aggiornamento del piano operativo di bonifica"), sussiste un livello di rischio tossicologico e cancerogeno definito "non accettabile", con conseguente necessità di realizzare opere di bonifica e una "messa in sicurezza permanente" dell'area;

il progetto operativo di bonifica approvato dall'amministrazione comunale prevede attività di rimozione di rifiuti pericolosi, interventi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee, oltre ad una valutazione del rischio sanitario, con costanti monitoraggi volti a realizzare una messa in sicurezza permanente del sito;

in particolare il progetto, sulla base dei prelievi effettuati nei terreni e negli acquitardi *in loco*, conferma che sia i terreni, fino a una profondità di circa 15 metri, sia le acque sotterranee superficiali contengono sostanze tossiche e cancerogene, anche in forma volatile, con valori di concentrazione ritenuti "non accettabili"; inoltre, al di sotto di questi acquitardi, vi sono falde profonde, separate dalle acque superficiali inquinate solamente da "uno strato argilloso limoso dello spessore di alcuni decimetri", che, seppur a profondità maggiori, sono sfruttate in acquedotti per distribuire l'acqua in tutta la città di Bologna;

secondo i modelli previsionali del progetto, anche dopo la realizzazione delle previste opere di bonifica, l'area resterà, in ogni caso, soggetta ad inquinamento, tanto che lo stesso studio commissionato da Hera indica, a titolo esemplificativo, che gli ospiti del futuro studentato non debbano rimanere a vivere nel sito contaminato per più di 10 mesi all'anno e che nelle aree adibite a futuro parcheggio non ci si debba trattenere per più di 3 ore al giorno;

secondo quanto è emerso da una notizia di stampa, pubblicata dal quotidiano "Libero" il 1° luglio 2014, a margine delle intercettazioni di conversazioni telefoniche fra i funzionari di Hera e i funzionari della Sotris (controllata di Hera che, per la *holding*, si occupa dello smaltimento di rifiuti), effettuate dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'indagine riguardante appalti truccati, in data 28 maggio 2008, nel cantiere aperto di fianco agli uffici, sotto la sede storica dell'azienda, vennero rinvenute 1.500 tonnellate di rifiuti altamente tossici; i funzionari fanno riferimento a "due vasche" piene di "cianuri", "naftalene" (sostanze cancerogene e volatili, pertanto inalabili) e "creosoti";

in data 18 giugno 2008 Hera comunicava la circostanza al Comune di Bologna e all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente della Regione dando atto del rinvenimento di uno strato omogeneo di colore azzurro intenso e fortemente maleodorante, in relazione al quale si rendeva necessario procedere ad una "messa in sicurezza" del sito;

come documentato dalla società nella relazione tecnico-descrittiva di collaudo (protocollo n. 226303/2008), ad oggi, sono già state rinvenute, rimosse e smaltite dalla zona circa 13.000 tonnellate di rifiuti pericolosi;

relativamente a questi fatti sono state presentate 2 interrogazioni alla Giunta della Regione Emilia-Romagna e al competente assessore, rispettivamente l'8 maggio 2014, a prima firma Bernardini, e il 2 luglio 2014, a prima firma De Franceschi, che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto risposta;

successivamente alla pubblicazione dell'articolo di stampa, il competente assessore all'ambiente del Comune di Bologna, Patrizia Gabellini, veniva chiamato a rispondere in sede di interrogazioni a risposta immediata;
la Federazione regionale dell'USB (Unione sindacale di base), in data 4 luglio 2014, appresi i fatti, diffondeva un comunicato nel quale chiedeva l'adozione in via preventiva, da parte di Hera, di provvedimenti immediati volti alla tutela della salute dei lavoratori occupati presso la sede aziendale di viale Berti Pichat;
considerato che:
l'area, ubicata in una zona centrale della città, prossima a condomini e negozi, a una scuola primaria e a una sede universitaria, è caratterizzata da una forte densità abitativa e da un elevato traffico veicolare e pedonale;
i fatti e le circostanze esposti appaiono idonei a configurare la sussistenza, da anni, di un grave pericolo per la salute delle numerose persone che si trovano a vivere o a frequentare la zona a vario titolo, come, a titolo esemplificativo, i dipendenti di Hera SpA che, quotidianamente, si trovano ad operare nella sede aziendale;
tutti i rilievi, i dati e le informazioni riguardanti la vicenda venivano forniti dalla stessa Hera (soggetto evidentemente dotato di un interesse a vendere il lotto di terreno oggetto dei rilievi a una società edificatrice) e non, invece, da un ente terzo idoneo ad impedire che la posizione di controllore e controllato faccia capo allo stesso soggetto;
considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:
è criticabile che la cittadinanza, ancorché direttamente interessata e coinvolta nei fatti e nelle possibili conseguenze pregiudizievoli a carico della propria salute, non sia mai stata adeguatamente informata;
è, altresì, fatto censurabile che le autorità competenti, da tempo a conoscenza degli elevati fattori di rischio riguardanti l'area (segnatamente il Comune di Bologna, titolare di una partecipazione nella società), non abbiano imposto ad Hera la realizzazione di urgenti e improcrastinabili opere preventive di bonifica;
attesa la grave potenzialità lesiva dei fattori di rischio, si ritiene necessario e doveroso procedere ad una verifica urgente della situazione attualmente riguardante anche tutta l'area limitrofa a quella direttamente coinvolta dalla contaminazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle circostanze esposte e quali siano le valutazioni e l'orientamento al riguardo;
quali provvedimenti e iniziative, anche di carattere ispettivo, intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, anche con specifico riferimento all'accertamento del rischio di contaminazione della falda acquifera profonda, sottostante all'area, nonché all'accertamento del pericolo che investe la salute delle persone che, a vario titolo, accedono all'interno dell'area o nella zona prossima;
nella denegata ipotesi di mancata adozione di qualsivoglia provvedimento, quali siano le valutazioni poste a fondamento di detta scelta, nonché quali siano gli studi, le indagini o i rilievi che la supportino.
(4-02493)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01111, della senatrice Blundo ed altri, sul ripristino dei poteri e delle funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01110, dei senatori Cervellini e Uras, sulla privatizzazione della Saremar.

1.4.2.5. Seduta n. 279 (pom.) del 15/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

279a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,02)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 luglio.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,05)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla***

limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 16,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Pregherei i colleghi di abbassare il volume della voce perché è complicato anche solo leggere l'ordine del giorno.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente stiamo affrontando un dibattito molto importante. Tuttavia, prima di affrontare tale dibattito nel merito, la domanda che mi sono posto è se esso sia importante per il Paese e per i cittadini o sia più importante, invece, per il Presidente del Consiglio. La sensazione che ho avuto ascoltando le parole del presidente Renzi e vedendole scritte sui giornali è che la sua priorità non sia quella di dare risposte concrete per la riformulazione della Costituzione, affinché sia più efficace e risponda di più alle esigenze attuali, ma risponda ad una sua precisa strategia governativa, quella di chiedere ad ogni suo Ministro di varare una riforma. Non ha importanza se i contenuti sono utili o no, se la riforma viene affrontata con la giusta attenzione, con tutti gli approfondimenti necessari. Esercitando un ruolo di venditore di promesse, di parole, di chiacchiere, il Presidente del Consiglio ha necessità che i suoi Ministri producano riforme continuamente, affinché egli possa venderle come la soluzione di tutti i nostri problemi. Il rischio è che anche questo provvedimento rappresenti un prodotto che non risolverà certamente i problemi della nostra gente, che non è una priorità per il Paese, ma che semplicemente dà la possibilità al Presidente del Consiglio di poter dire: «Io sono un grande riformatore, io agisco in fretta, sono deciso, sono risoluto, non incontro ostacoli e, se li incontro, li supero con la mia forza e con la mia determinazione». Il problema è che in questo caso abbiamo a che fare con la Costituzione e non con una legge, come può essere una qualsiasi di quelle che affronteremo e che abbiamo affrontato in quest'Aula; non possiamo, quindi, permettere che prevalgano le manie di grandezza del Presidente del Consiglio, il suo narcisismo, la sua necessità di tutelare la propria immagine. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Egli è concentrato nel difendere la sua immagine di innovatore e di decisionista e poco gli interessa dei contenuti della riforma. Tant'è vero che la riforma che ha proposto alla Commissione di fatto è molto diversa da quella che stiamo affrontando quest'oggi. Ma a lui va bene lo stesso; l'importante è che arrivino pochi messaggi all'opinione pubblica, che rappresentano non cose concrete, ma esclusivamente un ritorno di immagine per sé: lui che supera le resistenze della classe politica nel voler semplificare e nel voler ridurre le indennità, perché lui rappresenta la protesta dei cittadini contro il Palazzo. Se questi sono i presupposti di questa riforma, non ci siamo, perché dovremmo affrontare nel merito i testi e capire se effettivamente hanno risvolti positivi.

Partendo dal testo che ci troviamo ad affrontare, credo vi siano alcuni elementi positivi ed è giusto riconoscerlo. Il superamento del bicameralismo perfetto (o paritario, che dir si voglia) potrebbe essere una cosa positiva e potrebbe permettere alle leggi di transitare nei rami del Parlamento in modo più agevole; ma non ne abbiamo nemmeno la certezza, perché con le modifiche che sono state inserite c'è comunque la possibilità per il Senato di richiedere la discussione di tutte le leggi nell'arco di dieci giorni dopo il loro varo, consentendo alla Camera di analizzarle in tempi successivi e, eventualmente, di prendere le proprie decisioni. È, quindi, un superamento parziale del bicameralismo perfetto, ovviamente per alcune competenze.

È positiva anche la decisione e di sopprimere il CNEL, in quanto si tratta di un ente probabilmente superato, che nulla aggiunge alle funzioni dei vari Ministeri e delle varie istituzioni parlamentari.

A parte queste modifiche, c'è da aggiungere che anche la riduzione dei componenti del Senato costituisce un aspetto positivo, non solo perché richiesto dall'opinione pubblica, ma anche perché ritengo che ciò permetta un migliore funzionamento dell'Aula del Senato. Questa riduzione dovrebbe però riguardare anche la Camera dei deputati: credo che un'Assemblea con un numero inferiore di protagonisti eleverebbe il ruolo dei singoli eletti. Partecipare ad un'Assemblea di 630 deputati rischia infatti di trasformare il singolo deputato in un numero, ininfluente nella formulazione dei vari provvedimenti, mentre due Camere ridotte per numero di componenti permetterebbe di accrescere l'autorevolezza dei singoli eletti e di arrivare a soluzioni più dirette e più veloci nell'approvazione dei testi di legge. Questo non vuol dire togliere rappresentanza ai cittadini, perché il problema della rappresentanza è legata esclusivamente al modo in cui si eleggono i propri rappresentanti e non certo al numero degli eletti. Credo che questo Parlamento potrebbe lavorare tranquillamente con un numero

inferiore di deputati e con un numero inferiore di senatori.

Questo è il modello che è stato utilizzato, ad esempio, per la riduzione dei cosiddetti costi della politica dal senatore Calderoli quando, negli anni passati, fece approvare un provvedimento che ridusse di fatto il numero dei componenti delle assemblee comunali e provinciali e degli assessori in rappresentanza di tali assemblee. Ricordiamo che l'unica riforma che ha ridotto il numero dei rappresentanti nelle istituzioni territoriali è stata varata dal senatore Calderoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Quello è lo strumento per andare incontro alla richiesta di abbattimento dei costi della politica. Lo strumento sbagliato è quello di abolirli senza che poi vi sia più rappresentanza per i cittadini, perché nel momento in cui si decide di abolire di fatto esclusivamente i Consigli provinciali i costi legati alla struttura delle Province rimangono, probabilmente con sempre minori risorse e quindi con maggiori difficoltà a dare risposte ai cittadini; si eliminano i consiglieri provinciali e gli assessori ma di fatto si toglie la possibilità ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti, di controllare il funzionamento di questi enti e si ha di fronte esclusivamente, o quasi, la burocrazia. Non credo che questo sia il modello giusto per una democrazia matura. Possiamo ridurre il numero dei componenti delle assemblee, ma non è assolutamente possibile eliminarli, altrimenti si elimina la rappresentanza democratica dei cittadini. In fondo, gli eletti dovrebbero essere un filtro, un modo di rappresentare, nella dialettica tra cittadino e apparato statale, le esigenze del popolo. Se eliminiamo questa figura intermedia degli eletti da parte dei cittadini, questi si troveranno a fronteggiare esclusivamente l'apparato pubblico, ma bisogna ricordare che questi bravissimi funzionari sicuramente sono abili tecnicamente e forse spesso sono più abili dei rappresentanti politici o degli eletti nelle varie sedi istituzionali, ma non hanno un mandato elettorale per poter diventare gli unici interpreti della necessità di dare servizi, di approvare leggi e di coordinare le attività dei nostri territori. Il modello quindi deve essere comunque quello elettivo.

Uno dei dibattiti che hanno interessato quest'Aula ha riguardato la possibilità di abolire l'eleggibilità dei senatori ed affidare la rappresentanza di questa Camera a consiglieri regionali e a sindaci. È un tema sicuramente importante, ma in questo momento faccio fatica a capire se siamo più rappresentativi dei cittadini noi, che siamo stati eletti con un sistema che non prevede l'espressione della preferenza e quindi della voce del cittadino, o se lo siano i consiglieri regionali e i sindaci che bene o male, pur avendo commesso in alcuni casi gravi errori, sono tuttavia effettivamente eletti con le preferenze dei cittadini. Di fronte a questo dibattito, mi sono interrogato e non so onestamente se la risposta giusta sia che sono più rappresentativi i 315 senatori presenti in quest'Aula o se invece potrebbero esserlo meglio i rappresentanti delle autonomie locali.

Non mi avventuro in questa discussione, perché già molti colleghi hanno espresso la propria opinione, ma mi limito a dire che ravviso comunque il pericolo che i consiglieri regionali e i sindaci eletti in questo Senato dai propri colleghi difficilmente potranno seguire correttamente ed in modo efficace i lavori dei propri organismi istituzionali di appartenenza (Comuni e Regioni) e al tempo stesso i lavori del Senato.

Infatti, poc'anzi ho parlato delle tempistiche (dieci giorni per impugnare o comunque per richiedere l'esame dei provvedimenti varati dalla Camera dei deputati, trenta giorni per discuterli), ma al contempo occorre assicurare la presenza nei Consigli regionali partecipando ai lavori dell'Aula o, per il sindaco di una grande città, governare il proprio Comune: mi chiedo, dunque, se questi compiti esercitati in via simultanea permetteranno il buon funzionamento del Senato della Repubblica. È un dubbio che rimarrà qualora la riforma verrà varata. Ciò dimostra che forse non si sono presi in considerazione fino in fondo gli effetti di tale provvedimento.

Vi sono poi elementi - a mio avviso - negativi rispetto al testo che abbiamo approvato, sul quale non ho alcun dubbio. Mi riferisco, ad esempio, alla conferma che cinque dei cento rappresentanti che siederanno in quest'Aula saranno nominati dal Presidente della Repubblica. Credevo che almeno in questa riforma si prendesse atto del fatto che tale istituzione è superata e, in un certo senso, non è corretta rispetto al principio in base al quale i rappresentanti del popolo vanno eletti dal popolo stesso. Cinque senatori su cento rappresenteranno - se verrà approvato tale testo - un rappresentante su venti di questa Assemblea. Poiché siamo tutti uguali davanti alla legge ed abbiamo pari diritto come

cittadini, è incomprensibile che ad un cittadino, per carità autorevole come può essere il Presidente della Repubblica, vada riconosciuto il diritto di nominare, su sua espressa volontà e secondo le sue visioni di chi merita tale riconoscimento, cinque rappresentanti; al singolo cittadino - ognuno di noi avrà il diritto di votare - verrà riconosciuto invece un diritto molto inferiore, cioè la possibilità di eleggere un sindaco, un consigliere regionale, che poi ci permetterà, attraverso il suo voto, di rappresentarci con la votazione di un collega.

Questo è il nuovo parametro di democrazia che si intende affermare in quest'Aula, tranne che per una persona, per un cittadino, cioè tranne che per il Presidente della Repubblica, cui si assegna la facoltà di eleggere direttamente cinque rappresentanti di questa Assemblea. Credo che tale provvedimento sia assolutamente irricevibile e ormai datato. Non metto in discussione l'autorevolezza dei senatori a vita: non è questo il problema, perché potrebbero essere anche più titolati di ognuno di noi a rappresentare il popolo italiano; ricordo, però, che non sono stati eletti dai cittadini. Quindi, il criterio giusto e corretto sarebbe quello che si passasse sempre e comunque attraverso il voto.

Termino su un tema a me molto caro, cioè quello delle autonomie. Posso accettare qualsiasi affermazione, anche sul fatto che le nostre posizioni non sono condivisibili. Ritengo, però, inaccettabile che ancora oggi si consideri l'articolo 119 come una norma che indica i principi del federalismo all'interno della Costituzione. Un articolo in cui si stabilisce che «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante» è un testo comprensibile, per certi versi anche condivisibile se tutti noi siamo d'accordo, sul fatto cioè che, a prescindere dalla capacità fiscale di ogni territorio, ognuno mette a disposizione quello che ha e poi le risorse vengono distribuite in modo equo rispetto al numero degli abitanti. Questo è il tentativo dell'emendamento varato in Commissione sui cosiddetti costi *standard*, che fortunatamente è stato approvato su istanza del senatore Calderoli. Vi è, però, il passaggio successivo che rovina tutto ciò, già contenuto nell'articolo 119, in cui si prevede che «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (...)» e per tutto il resto «lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».

In sostanza, con questo comma dell'articolo 119 della Costituzione si afferma che, al di là dei principi di redistribuzione equa delle risorse, lo Stato ha la possibilità di fare quello che vuole: ed è quello che ha fatto negli ultimi cinquant'anni, penalizzando proprio quei territori che, da un punto di vista contributivo, sono sempre stati quelli che hanno versato di più e hanno evaso di meno. Di fronte a questa ingiustizia faccio fatica a riconoscermi nell'articolo 119.

Dal territorio che rappresento, quale senatore eletto nella circoscrizione del Veneto, sta emergendo un'insofferenza sempre maggiore, che forse non si conosce qui a Roma a distanza di tanti chilometri, ma che ha trovato espressione attraverso una legge votata dal Consiglio regionale che prevede l'indizione di un *referendum* con la richiesta di sentire i cittadini del Veneto sull'opzione dell'indipendenza di tale Regione. Questa legge è stata votata con 30 voti su 61 da parte dei consiglieri regionali, quindi non certamente con i soli voti dei rappresentanti della Lega Nord, ma anche di altri partiti politici. Tutto ciò è accaduto dopo che quattro Consigli provinciali su sette avevano votato la stessa richiesta, ricordando che, dei sette, due sono commissariati quindi non potevano neanche esprimersi, e che 181 Consigli comunali, quindi un terzo di quelli del Veneto, ha votato a favore della richiesta di *referendum*.

Con queste informazioni, che forse non sono arrivate qui a Roma, voglio manifestarvi la sensazione che stanno provando in Veneto molti dei nostri concittadini, quella di non essere trattati equamente. Noi veneti non chiediamo cose straordinarie, la nostra non è una battaglia egoistica come si è voluto dire da vent'anni a questa parte, ma è una battaglia di giustizia. Se è giusto rimettere a disposizione sul territorio in modo equo e *pro capite* le risorse raccolte in tutti i territori, è altrettanto giusto che, una volta raccolte, vengano redistribuite secondo un principio di equità, che attualmente non è praticato.

Il Veneto si trova tra due Regioni a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia,

cui noi non vogliamo togliere l'autonomia che si sono conquistate, ma vorremmo semplicemente essere trattati allo stesso modo, perché ci troviamo nella situazione paradossale di essere discriminati sia rispetto a loro sia rispetto ad altre Regioni a statuto ordinario che ricevono più risorse *pro capite* di quelle della nostra Regione e di altre del Nord. Questo è inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*Lo è sempre stato, ma lo è ancor più oggi, in un periodo in cui si tagliano le risorse ai nostri enti locali e in cui probabilmente sarà impossibile rispettare il Patto di stabilità quest'anno, facendo apparire i nostri sindaci come persone impreparate e incapaci, mentre in realtà non hanno neanche più le risorse sufficienti a garantire i servizi minimi essenziali.

Questa è la realtà di fronte alla quale ci troveremo nel corso di quest'anno. Questo Governo, come anche i precedenti Governi Monti e Letta, hanno cercato di trasferire le responsabilità dell'aumento della pressione fiscale agli amministratori locali, ma in realtà le norme che hanno imposto queste scelte derivano tutte dal Governo centrale.

Ricordo che il Nord in generale ha un disavanzo di risorse di 60 miliardi (21 miliardi il Veneto), e che negli anni queste risorse sono state fornite alle altre Regioni per le loro necessità. Fino a qualche anno fa questo meccanismo stava in piedi, mentre oggi non è più così. Abbiamo bisogno di quelle risorse per garantire i servizi minimi, come dicevo, e soprattutto per abbassare, non utilizzandole, la pressione fiscale che è ormai diventata insopportabile.

Le nostre aziende chiudono per responsabilità dello Stato, che impone una pressione fiscale insostenibile, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro. Ci aspettiamo grandi cambiamenti e li proporremo attraverso la nostra forza emendativa con proposte che presenteremo puntualmente, in cui apparirà ben chiaro quali sono le nostre posizioni rispetto a questo testo.

Sul tema indipendentista si può fare tanta ironia, si può pensare che siano posizioni velleitarie o ridicole; si cercherà anche di non parlarne per soffocare questo sentimento. Dico solo che se i Governi centrali continueranno a trattare il Veneto, e il Nord in generale, come stanno facendo, attraverso tasse e di conseguenza disoccupazione e miseria per la nostra gente, la strada dell'indipendenza potrebbe diventare l'unica possibile per salvare i nostri territori. Quindi, prima che sia troppo tardi, date delle risposte a chi le aspetta e a chi chiede maggiore rispetto e maggiore giustizia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Colleghi tutti, oggi si continua a discutere non di una riforma costituzionale, ma di un vero progetto disgregatore dello Stato, che avremo tutti il dovere di arginare con tutte le nostre forze, ed è questo ciò che farà il Movimento 5 Stelle: una dura opposizione a questo progetto.

Giorgio Napolitano disse, a proposito del Senato federale, che poi corrisponde a quello di oggi: non resta che fare appello ai cittadini perché impediscano la promulgazione di una legge di riforma sconvolgente, contraddittoria, produttrice di conflittualità e di paralisi nei rapporti con le istituzioni. Ci domandiamo cosa o chi gli abbia fatto cambiare parere, dopo che quel progetto è stato anche bocciato dal *referendum* del 2006, anche se la risposta la conosciamo tutti.

Anche Moro disse di fare attenzione ai cambiamenti della seconda Parte della Costituzione perché incidono sui diritti inviolabili della Prima (era l'aprile 1948). È esattamente ciò che accadrebbe con il nuovo Senato delle Regioni e l'Italicum, che concentrano il potere nelle mani del Primo Ministro. Perché, allora, invece di commemorare gli statisti quando qui dentro facciamo un minuto di silenzio, e magari ci spelliamo anche le mani e ci riempiamo la bocca, non li ricordiamo per le loro eredità democratiche e le loro grandi considerazioni? Questa è una delle più grandi forme di ipocrisia di questo Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questa riforma - lo hanno già detto tutti i miei colleghi; sono giorni che cerchiamo di farlo capire - sarà irreversibile, una caduta senza possibilità di risalita. Il Senato che ne verrà fuori, infatti, combinato con una Camera eletta con un sistema maggioritario come l'Italicum, unito ai maggiori poteri concessi al *Premier* da questa stessa riforma e la possibilità per tale maggioranza di potersi eleggere in solitaria i principali presidi della democrazia (Presidente della Repubblica, giudici della

Corte costituzionale, membri del CSM) renderanno impossibile qualunque aggiustamento dei disastri che stiamo realizzando in quest'Aula.

Ecco, abbiamo parlato di sistema tedesco, sistema francese; soprattutto da questo lato dell'emiciclo ho sentito fare grandi panegirici su quanto siano buoni i sistemi degli altri Stati, però noi purtroppo siamo in Italia, e nel giudicare la bontà della riforma, abbiamo il dovere di partire dal contesto storico-politico italiano e non da quello tedesco.

In Italia si sono alternati Governi guidati da politici illuminati come Aldo Moro (che infatti è stato eliminato e adesso, dopo trent'anni avviamo una Commissione di inchiesta quando ormai il tempo è stato il più grande e il più giusto giudice), ma a quelli di buoni politici si sono succeduti Governi guidati da politici collusi con la mafia, da piduisti, da corrotti o evasori fiscali, che, nonostante la doppia lettura che tanto rallenta il processo legislativo, sono riusciti a proporre leggi *ad personam* vergognose, come il lodo Alfano, il lodo Schifani, la legge Cirielli per salvare l'ex *Premier* dai giusti processi, la legge Giudiceandrea, varata dal *premier* Andreotti e dal capo dello Stato Cossiga nel febbraio del 1992, per prorogare di due anni il procuratore della Repubblica di Roma e consentirgli l'archiviazione del processo su Gladio. Ci sono tantissime leggi *ad personam* che hanno funzionato benissimo e sono state molto rapide in questo sistema bicamerale che giudicate così imperfetto, come quella contro il giudice Caselli, voluta dal *premier* Silvio Berlusconi, che come procuratore di Palermo aveva osato processare i politici Giulio Andreotti, Marcello Dell'Utri, Totò Cuffaro ed altri, riconosciuti dalle corti della Repubblica colpevoli di avere avuto rapporti con cosa nostra. Quindi, non diteci che il sistema bicamerale non funziona perché, quando c'è da proteggere i soliti noti, funziona molto bene e molto rapidamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi, noi diciamo no all'eliminazione del Senato voluta dal Governo, da Berlusconi e dal Presidente della Repubblica perché questa è la triade che ha deciso questa riforma scellerata. Vi faccio allora una domanda: voi pensate che se ci fosse stato il monocameralismo ai tempi di Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi, Bettino Craxi o Francesco Cossiga avremmo risolto i problemi dell'Italia o avremmo avuto una dittatura con riforme a vantaggio dei governanti e non certo dei cittadini? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vogliamo replicare questa situazione?

Quello che più fa impressione è l'assenza di tutti coloro che manifestavano indignati per la proposta di Berlusconi nel 2005, poi fortunatamente bocciata dal *referendum* confermativo. Dove siete? Dove sono tutti quelli che manifestavano? Quella riforma osava meno di questa eppure generò un'importante mobilitazione di intellettuali, che giustamente gridarono allo scandalo a difesa della Carta costituzionale. Ora, Matteo Renzi sta portando avanti il progetto di Berlusconi del 2005 o, peggio ancora, forse aspira al compimento piduista di Licio Gelli, da vent'anni perseguito da Silvio Berlusconi e tutto passa sotto silenzio. Il collega Di Maggio lo ha giustamente chiamato un silenzio complice. Questo non è un silenzio qualunque: è un silenzio complice di tutta questa area del Parlamento e anche dei giornali.

Il piano di rinascita democratica, ritrovato e sequestrato nel 1982 in un doppio fondo di una valigia di Maria Grazia Gelli, figlia di Licio Gelli, maestro venerabile della loggia massonica P2, assieme al *memorandum* sulla situazione politica in Italia, è stato pubblicato negli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica. Vi invito a immaginare una cosa. Appartengo a una generazione cui ancora veniva insegnata l'educazione civica; poi l'avete eliminata anche per togliere la memoria di quello che è stato, dei nostri eroi e dei nostri partigiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ricordo che sui libri di scuola c'era questa bellissima bandiera italiana e le maestre dicevano che ha il colore verde come i prati della nostra Italia, bianco come la coscienza dei Padri costituenti e rosso come il sangue dei nostri partigiani morti sulle montagne. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Da lì veniva la nostra Costituzione. Ora vi domando, novelli Padri costituenti, cosa direte ai vostri nipoti? La nuova forma costituzionale l'abbiamo presa dal doppiofondo della valigia della figlia di uno dei più grandi delinquenti d'Italia? Questo racconterete ai vostri nipoti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il piano di rinascita democratica aveva degli obiettivi essenziali e consisteva in una serie di riforme e modifiche costituzionali divise in maniera molto organizzata in obiettivi a breve, medio o lungo termine, i cui

aspetti sono abbastanza inquietanti perché assomigliano molto a questa riforma. Avevano il fine di abolire qualsiasi controllo parlamentare e di legalità sull'attività di Governo.

Il programma di Licio Gelli prevedeva un piano urgente per le emergenze a breve termine che includeva dei provvedimenti istituzionali (rivolti a «registrare» le istituzioni) e provvedimenti di indole economico-sociale. Nell'ordinamento giudiziario la modifica più urgente era ritenuta quella della responsabilità civile dei magistrati. Questo ci deve dare un po' da pensare. Nell'ordinamento del Parlamento il programma indicava come priorità la ripartizione di fatto di competenze fra le due Camere (funzione politica alla Camera dei deputati e funzione economica al Senato della Repubblica), la modifica dei rispettivi Regolamenti (per dare forza al principio del rapporto tra maggioranza e Governo, da un lato, e opposizione, dall'altro, in luogo dell'attuale tendenza assembleistica) e l'adozione del principio delle sessioni temporali in funzione dell'esecuzione del programma governativo, che ricorda tanto il programma «una riforma al mese» illustrato con tanto di *slide* dal nostro *premier* Matteo Renzi. Tra gli obiettivi a lungo termine della P2 troviamo l'indicazione della necessità di nuove leggi elettorali per la Camera, di tipo misto, riducendo il numero dei deputati e, per il Senato - udite, udite - di una rappresentanza di secondo grado, regionale, degli interessi economici, sociali e culturali. Quindi, esattamente quello che state proponendo. Inoltre, si prevedeva la modifica della Costituzione per dare alla Camera la preminenza politica, con la nomina del Primo Ministro, e al Senato preponderanza economica, con l'esame del bilancio. E, ancora, la previsione che i decreti-legge debbano essere inemendabili. Quante volte è stata posta la questione di fiducia sui decreti-legge governativi negli ultimi mesi rendendoli, di fatto, inemendabili?

La nostra impressione è che già da anni - e prosegue in questa legislatura - l'ottica dell'uomo solo al comando che viene realizzata con impressionante sistematicità. Quello che impressiona, e per cui verrebbe quasi da fare i complimenti, risiede nella capacità del Governo di implementare addirittura delle migliorie affinché il piano abbia tempi più ristretti.

Questo, signori, è un delirio assoluto. La tutela dei nominati, sancita dal Porcellum, prima, e dall'Italicum, oggi, verrà suggellata da una riforma costituzionale che toglierà definitivamente ogni connotazione democratica e di difesa dei principi di partecipazione ai cittadini.

L'accentramento dei poteri in mano ad un unico soggetto, il controllo che a questi viene dato attraverso il depotenziamento nello stesso istante di Regioni e Senato, sinceramente, ci fa rabbrividire. È una forma di totalitarismo assoluto. Era questo che volevano i nostri Padri costituenti? Loro, a differenza di noi, si misero intorno ad un tavolo, tenendo lontane le bandiere di partito, in una conformazione utile e necessaria per il Paese; un Paese di cui andare orgogliosi nel tempo per i principi democratici contenuti nella Carta, che voi adesso vorreste stracciare. Una Carta perfettibile; anch'essa, infatti, come tutte le cose umane, è perfettibile perché generata dagli essere umani, che non sono mai perfetti. Purtroppo, però, si ha la presunzione di farlo attraverso un'azione unilaterale e senza confronto, diretta verso il taglio netto delle gambe alla rappresentatività cittadina: questo si chiama regime.

Soprattutto, quello che ci diciamo è che se questa Carta è perfettibile, non può essere perfezionata da parlamentari delegittimati quali siamo tutti noi, qui dentro. Il tentativo è chiaro e altrettanto pericoloso: svuotamento di ogni facoltà politica e mantenimento del baraccone; controllo assoluto di tutte le funzioni regionali aggiungendo un'inutilità di controllo che salverebbe una facciata istituzionale che riempirebbe solo il compiacimento da parte di chi oggi, grazie proprio a quegli inemendabili e costrittivi atti di urgenza paventati da Gelli, già snatura ogni legge, precetto costituzionale e sentenza della Corte.

Montesquieu piangerebbe lacrime amare e vorrebbe resuscitare per mantenere la separazione dei poteri, quella separazione di poteri che tanto vi spaventa e che oggi diventa accentramento, esattamente nella stessa direzione organizzativa e strutturale dell'Unione europea, dove la tendenza, in teoria, è quella di cercare di dare maggiore democraticità. Ma la sindrome da cancelliera disegna un piano molto diverso: ricerca di democrazia per il vecchio continente che, in realtà, maschera un depauperamento delle potenzialità dei popoli, alienando i poteri dei Governi dei singoli Stati. Un disegno, quindi, molto più grande.

Veniamo ora alle grandi bugie che accompagnano le motivazioni di questa riforma. In primo luogo il fatto che i tempi legislativi sono troppo lunghi a causa della doppia lettura Camera-Senato. Già ho spiegato che ciò è falso perché quando le leggi interessano determinate persone o determinate associazioni a delinquere, si fanno molto in fretta. *(Applausi della senatrice Bottici)*. Dai dati ufficiali degli uffici del Senato risulta che l'approvazione di una legge ordinaria avviene mediamente in 53 giorni. La decretazione di urgenza in 46 giorni e le leggi finanziarie in 88 giorni. I ritardi non sono colpa del bicameralismo, ma delle inefficienze della burocrazia ministeriale.

Per quanto riguarda i costi, è questa la più grande menzogna, la più populista e la più iniqua, perché per abbattere i costi del Parlamento basterebbe dimezzare le indennità e gli stipendi ottenendo in pochi giorni un risparmio molto più sostanzioso di quello che si otterrebbe abolendo gli istituti della democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Le riforme da fare sono altre, in attuazione della Costituzione e non per abolirla; quella Costituzione che Calamandrei definiva la grande incompiuta. In primo luogo, il conflitto di interessi, in adempimento dell'articolo 51 della Costituzione. Che fine ha fatto il conflitto di interessi nel Paese più corrotto d'Europa? Il tema del conflitto di interessi investe l'essenza stessa della democrazia; esso è la prima causa di corruzione. La prima causa di povertà di questo popolo non è la democrazia, ma la corruzione.

Altre essenziali riforme riguardano l'uguaglianza dei diritti sociali, il reddito sociale, la lotta ai privilegi di Quirinale, Camera, Senato, Regioni e società partecipate (che sprecano un mare di denaro che non arriverà mai ai cittadini). È necessaria una politica programmata che veda la sinergia tra pubblico e privato e che tenda ad un'economia socialmente sostenibile (il sogno del Movimento 5 Stelle), scegliendo settori che possano trainare lo sviluppo secondo un'economia basata sul rispetto dell'ambiente, sulla valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico (che sta cadendo a pezzi) e paesaggistico (che abbiamo sepolto nell'immondizia), sulla lotta alle grandi opere come la TAV e il MOSE, che costano sei volte di più del costo reale, con gravi ripercussioni a carico dei cittadini. Penso poi alla lotta alla corruzione in Europa, con lo sperpero di fondi per sette miliardi di euro, senza benefici per il lavoro. Noi, come Movimento 5 Stelle, vogliamo un'Italia giusta in un'Europa giusta, che non alimenti l'illegalità o la lesione dei diritti al lavoro e al reddito sociale.

Concluderò con una citazione - visto che ne abbiamo fatte tante, ma questa è un po' diversa - dall'«Enrico VIII» di William Shakespeare, che sia di monito a tutti noi illegittimi parlamentari di questa sciagurata XVII legislatura: «Osserva bene la mia caduta, e ciò che mi ha rovinato. Ti esorto caldamente, sbarazzati dell'ambizione: fu il peccato degli angeli, cosa può dunque l'uomo, l'immagine del suo creatore, sperare di ricavarne? Ama te stesso dopo tutti gli altri, abbi cari i cuori di chi ti odia. La corruzione non rende più dell'onestà. Nella tua destra porta sempre una dolce pace, per ridurre al silenzio le lingue invidiose. Sii giusto, vivi senza paura. Agisci soltanto nell'interesse della tua patria, del tuo Dio e della verità. Se poi dovessi cadere, cadrai da martire benedetto. La vera sostanza dell'ambizioso è semplicemente l'ombra di un sogno».

E vorrei dirvi, anche in risposta a Matteo Renzi, che ha accusato alcuni senatori di combattere questa riforma per questioni economiche, che stare qui dentro per noi cittadini comuni non è per niente semplice. A me fa male all'anima assistere a tutta questa devastazione. Sinceramente, mi vergogno di far parte di questa legislatura e di assistere alla distruzione di quello che da anni consideravo il posto più sacro della nostra Repubblica, devastato da persone indegne. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gatti. Ne ha facoltà.

GATTI *(PD)*. Signora Presidente, siamo nel pieno della fase di prima deliberazione prevista dall'articolo 138 della Costituzione, che si concluderà solo quando le due Camere avranno approvato un identico testo. Questa è la fase più importante, perché la seconda deliberazione prevede per le due Camere solo discussione generale e voto finale, senza emendamenti, questioni pregiudiziali e sospensive, richieste di stralcio o ordini del giorno. Fra la prima e la seconda deliberazione dovranno passare non meno di tre mesi.

Quindi è ancora possibile modificare il testo uscito dalla 1a Commissione attraverso gli emendamenti.

È importante farlo ora, perché rischiamo che le pressioni «per fare presto» di fatto congelino la situazione attuale, per avere comunque il voto delle due Camere su un identico testo il prima possibile. Penso invece che ci sia bisogno di modifiche, necessarie per l'equilibrio del sistema costituzionale che si sta ridisegnando.

La nostra Costituzione è un insieme armonico di pesi e contrappesi, che disegnano l'equilibrio dei poteri all'interno del sistema in piena concordanza con il costituzionalismo moderno. Cito il professor Guarino: «Il potere deve essere dunque ripartito tra più soggetti ed organi in modo tale che nessuno di essi sia in condizione di sopraffare gli altri. La pluralità degli organi costituzionali comporta che questi siano reciprocamente indipendenti e si trovino in una condizione di equilibrio, che sia tale da garantire in modo effettivo il ruolo che a ciascuno di essi è attribuito».

La proposta di riforma che esce dalla Commissione referente, pur modificata in punti significativi rispetto al testo base, con un grande lavoro, sembra non aver risolto il rischio di alterazione del necessario equilibrio fra poteri, ad esempio in relazione all'elezione del Presidente della Repubblica e dei componenti degli altri organi di garanzia.

La soluzione trovata, con la modifica dell'articolo 83 - per cui sono ridefiniti i *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo tale che, dopo l'ottavo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta - non mi sembra modifichi il fatto che la maggioranza parlamentare possa eleggersi da sola il Presidente, il quale oltre ad esercitare un potere di rinvio delle leggi, essenziale contrappeso nel processo legislativo, nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale, altro organo di garanzia fondamentale. Si tratta dell'effetto del combinato disposto della struttura e della composizione del nuovo Senato e delle caratteristiche ipermaggioritarie della legge elettorale per la Camera dei deputati.

Ci potevano essere altre soluzioni. Ad esempio, sono stati presentati molti emendamenti relativi alla riduzione del numero dei deputati, che avrebbero permesso di affrontare il problema e di trovare un'adeguata soluzione. In particolare sono firmataria di alcuni emendamenti dove si ipotizza la riduzione a 100 senatori, più 6 eletti all'estero, e a 315 o a 470 deputati. Tali emendamenti sono stati ripresentati in Assemblea: speriamo che si riesca a discutere e a trovare convergenze più convincenti della soluzione adottata.

Sui problemi appena affrontati, vorrei comunque sottolineare positivamente la modifica apportata in Commissione relativamente alla possibilità da parte del Capo dello Stato di chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni. Più volte negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a quelle che la dottrina ha definito «promulgazioni dissenzienti o condizionate»: basti pensare alle vicende relative alla conversione dei cosiddetti decreti-legge milleproroghe. A fronte dell'introduzione, in sede di conversione in legge, di disposizioni non omogenee rispetto alla materia e alla finalità del decreto originario - secondo la nota metafora per cui «si aggiungono tanti vagoni al treno che passa» - il Presidente della Repubblica, richiamando la più recente giurisprudenza costituzionale sul punto, ha ammonito circa l'impossibilità di ricorrere a promulgazioni parziali, che rinviassero all'Assemblea parti del provvedimento, per cui si ritiene auspicabile un maggiore approfondimento e confronto in sede parlamentare, facendo salve però quelle disposizioni ritenute invece pienamente legittime e conformi al dettato costituzionale, evitando con ciò i dannosi effetti di una decadenza *ex tunc*.

La soluzione adottata in Commissione appare perciò suscettibile, sempre riconoscendo la preminenza del raccordo Parlamento-Governo nella determinazione dell'indirizzo politico, di riempire in parte «le pagine lasciate in bianco dai Costituenti», con particolare riguardo alle attribuzioni presidenziali rilevanti rispetto alla formazione degli atti normativi, dato il ruolo imparziale e però, come insegnava Kelsen, sempre a metà fra diritto e politica.

Per quanto riguarda gli emendamenti che ho sottoscritto sulla riduzione del numero dei parlamentari, vorrei sottolineare da una parte che la collocazione al Senato degli eletti all'estero sembra più consona, proprio perché il Senato non darà più la fiducia al Governo, e dall'altra che una riduzione ragionevole dei deputati renderebbe più efficaci e gestibili i lavori dell'Assemblea e sicuramente più efficaci e

fruttuosi i lavori nelle Commissioni permanenti, oltre a permettere una vita democratica più ordinata ai diversi Gruppi parlamentari.

A ragione di ciò, se da una parte è apprezzabile l'intento di limitare i «posti della politica» e, con essi, i suoi «costi», dall'altra questo intento riformatore non dovrebbe tradursi in un difetto di rappresentanza democratica, tanto più in presenza di forti correnti antipolitiche, per compiacere le quali si rischia di cedere a soluzioni costituzionali antiparlamentari, che possono condurre a Governi forti - esigenza condivisa da tempo dalle diverse forze politiche succedutesi negli anni alla guida del Paese - con contrappesi però deboli, a detrimento dell'organo parlamentare, frustrato così nella sua funzione essenziale di indirizzo e controllo.

Oltre allo squilibrio relativo all'elezione del Presidente della Repubblica, mi sembra problematico il rapporto fra Governo e Parlamento sul procedimento legislativo che si rileva nella proposta uscita dalla Commissione. Sebbene il raccordo fra Parlamento e Governo sia fondamentale per la determinazione dell'indirizzo politico, secondo il principio della separazione dei poteri, nella proposta di riforma approvata in Commissione, sembra quasi che la responsabilità politica degli atti normativi adottati ricada più sull'Esecutivo che sul legislativo, con ciò incidendo sul pieno rispetto dell'assetto ordinario di allocazione della funzione legislativa, come definito nella versione accolta dalla nostra forma di Governo parlamentare. Le modifiche apportate all'articolo 72, infatti, costituzionalizzano di fatto la cosiddetta ghigliottina, già presente nel Regolamento del Senato e utilizzata per la prima volta anche alla Camera in questa legislatura.

Siamo davanti ad un processo legislativo in cui il ricorso alla decretazione d'urgenza è ormai esorbitante (e devo dire che la Commissione è intervenuta sul punto); l'uso dei maxiemendamenti completamente sostitutivi del testo, sui quali viene apposta la questione di fiducia, deborda; vi è un utilizzo massiccio delle leggi delega con criteri direttivi molte volte generici, e in più la possibilità per il Governo di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità e sottoposto a votazione finale entro sessanta giorni (la ghigliottina, appunto).

Tutto questo prefigura un'enorme compressione dei lavori parlamentari ed un'alterazione del rapporto fra Governo e Parlamento sul procedimento legislativo. Si stanno infatti scegliendo e determinando un nuovo tipo di regime politico, con la predominanza dell'Esecutivo sul Parlamento. In tal senso, pare volersi positivizzare quello che certa dottrina ha definito il costituzionalismo della crisi: sono gli Esecutivi che acquistano sempre maggior rilievo e il luogo privilegiato della rappresentanza si trasferisce dai collegi agli organi monocratici. Oggi, alla crisi del Parlamento, si oppone l'immagine del Governo quale soggetto rappresentativo unitario e coerente, la cui capacità di decisione argina e limita gli effetti che sul rapporto dello Stato con i suoi cittadini ha la dissoluzione della sovranità popolare e delle sue categorie giuridiche, come conseguenza dei processi di delocalizzazione territoriale e di globalizzazione.

Ciò, però, contrasta con la preferenza per la legge ordinaria che nelle intenzioni dei Costituenti corrispondeva alla centralità politica del Parlamento nella forma di Governo; centralità non intesa come mera opzione tecnica nell'organizzazione del processo di produzione normativa, quanto piuttosto quale espressione di una scelta netta su quale debba essere il motore principale dell'integrazione politica della Repubblica.

In sostanza, il regime democratico - svolto secondo le forme discorsive dell'integrazione politica e del modello rappresentativo parlamentare, nel momento contingente legate anche a questa crisi economico-finanziaria globale e alla relativa costante esigenza di normazione accelerata (sempre urgente e sempre di corsa), di fatto attuata prevalentemente attraverso la decretazione d'urgenza - si dimostra inadatto a rispondere alle esigenze di un ambiente più orientato alla rapidità e alla tempestività delle decisioni.

La riforma costituzionale, quindi, per diversi aspetti, in particolare quelli concernenti l'allocazione della funzione legislativa tra Governo e Parlamento, sembra quasi costituzionalizzare alcuni precedenti intervenuti nella prassi degli ultimi anni e non perfettamente positivi, incorrendo così nel rischio della limitazione dello stesso modello decisionale democratico.

Penso che si dovrebbe riflettere su tutto questo ancora un po', per trovare soluzioni più adeguate ai problemi di efficacia ed efficienza del lavoro legislativo. A volte, le difficoltà nel legiferare non sono frutto solo del bicameralismo e della navetta, ma anche della mancanza di Regolamenti adeguati e dell'incapacità di modificarli.

Arriviamo così al punto su cui più si è discusso, ossia la composizione del Senato e le sue funzioni: vorrei subito dire che, in un sistema di bicameralismo differenziato, io sono a favore di un Senato elettivo, che non dia la fiducia al Governo, ma che assolva anche alla funzione di dare piena rappresentanza alle minoranze e alle diverse sensibilità e che per questo dovrebbe essere eletto su base regionale, magari in concomitanza con le elezioni regionali, ma con leggi assolutamente proporzionali, garantendo la parità di genere.

Il professor Barbera, durante la sua audizione in 1ª Commissione, ha detto esplicitamente che, se fra le competenze del Senato vi sono le modifiche costituzionali - e noi qui le abbiamo - la sua elettività s'impone, altrimenti si renderebbe decisivo per interventi sulla Costituzione il voto di un'Assemblea non eletta direttamente.

PRESIDENTE. Senatrice Gatti, il tempo assegnato al suo Gruppo sarebbe scaduto, comunque.

GATTI *(PD)*. Vorrei però terminare, Presidente; ho quasi finito.

PRESIDENTE. D'accordo.

GATTI *(PD)*. La ringrazio.

In caso contrario, si renderebbe decisivo - sempre secondo Barbera - per gli interventi sulla Costituzione, il voto di un'Assemblea non eletta direttamente.

Ho molto apprezzato il lavoro di Commissione, che ha aumentato le competenze del Senato previste nel disegno governativo, ma ne restano ancora escluse alcune per le quali mi sembrerebbe essenziale il bicameralismo. Oltre a quelle già citate da diversi colleghi, vorrei soffermarmi brevemente - forse per la mia esperienza di vita - sulle leggi relative ai diritti politici e sindacali, perché siamo in una fase di profondi ripensamenti, di grave difficoltà delle forme di rappresentanza e dei corpi intermedi e sarebbe essenziale che la discussione su possibili interventi legislativi significativi in questi ambiti coinvolgesse le due Camere.

Non sto qui a ripetere la proposta di composizione del Senato che esce dai lavori della Commissione, sulla quale non concordo, come ho detto. Osservo, però, che con quella proposta, a mio avviso, sarà molto difficile che si riescano a garantire pienamente, sia la rappresentanza dei Gruppi minori, che la rappresentanza di genere in Assemblea: questo a causa delle leggi regionali diverse presenti nelle diverse Regioni e dei possibili accordi tra Gruppi - penso, ad esempio, a quelli minori - o alla scarsa presenza femminile nei Consigli.

Penso inoltre sia molto discutibile che i sindaci siano eletti dai consiglieri regionali: sul punto mi sembrerebbe più coerente affidare l'elezione dei sindaci ad una platea di rappresentanti comunali.

In questo disegno di legge resta aperto, poi, il problema dell'articolo 68 che rischia, tranne che per il primo comma relativo all'insindacabilità del voto e delle opinioni espresse nel ruolo di parlamentare, di generare problemi relativamente alla necessità di richiedere l'autorizzazione alle intercettazioni e all'arresto. In questo modo si genera una diversità di trattamento fra consiglieri regionali-senatori e consiglieri regionali-non senatori. Ho sottoscritto un emendamento che cancella per tutti, deputati e senatori, i commi secondo e terzo dell'articolo 68.

Come mi sembra chiaro, molti di questi problemi sono legati proprio alla scelta di avere un organismo di secondo livello. Insomma, sono assolutamente consapevole del fatto che gli eletti di secondo livello sono stati eletti originariamente per suffragio universale, ma per svolgere funzioni diverse, di governo territoriale. E poi, una volta senatori, com'è possibile riuscire a conciliare tutti questi impegni? Anche il professor Enzo Cheli se lo chiede e, in un articolo comparso pochi giorni fa, propone che consiglieri e sindaci si dimettano dai loro ruoli amministrativi appena eletti senatori.

Infine, un'ultima riflessione. Siamo in una fase di grande difficoltà, in cui il rapporto fra cittadini e politica è molto difficile: forme diverse di populismo si affermano, in Italia e in Europa. Penso che

l'elezione diretta sia uno dei modi per ritessere un rapporto con i cittadini. E poteva forse essere utile avere più coraggio nel prevedere forme rafforzate di partecipazione popolare.

Non sono d'accordo con un modello che sembra affermarsi, per il quale i cittadini siano non attori dei processi (il popolo sovrano), ma arbitri che si esprimono solo a fine partita, senza mai entrare in campo. Insomma, «la democrazia si corregge con più democrazia»: questa massima di Tocqueville mi sembra la più utile per provare ad uscire dalla situazione complicata in cui siamo.

È per questo che auspico che, alla fine della seconda deliberazione, qualsiasi sia la percentuale di approvazione della riforma, si decida di passare comunque attraverso il *referendum* popolare. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL e del senatore Casini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, «Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea sovrana, dovete sentire l'immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Dietro a voi sono le sofferenze di milioni di italiani; dinanzi a voi le speranze di tutta la Nazione. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano».

Con queste parole, sessantotto anni fa, e precisamente il 26 giugno 1946, Giuseppe Saragat, aprì i lavori dell'Assemblea costituente da lui presieduta.

Eletti dal popolo: tre parole semplici e, al tempo stesso, cariche di un significato intenso e profondo.

Eletti dal popolo: tre parole chiare, come chiaro e limpido è il linguaggio della nostra Costituzione, quando dice che «la sovranità appartiene al popolo». Avremmo dovuto trarre un insegnamento dallo stile e dal linguaggio della Costituzione. Un testo di una limpidezza esemplare. Scritto con una voluta semplicità che aveva un obiettivo chiarissimo per i Padri costituenti: rendere la Costituzione comprensibile ad ogni cittadino, anche al più umile e meno colto, affinché ciascun cittadino prendesse coscienza dei propri diritti, e dei propri doveri.

Cittadino. Oltre 2000 anni fa, nell'antica Roma per il cittadino romano, ovvero per chi aveva o conseguiva il privilegio della cittadinanza, non c'era orgoglio più grande di poter dire: «*Civis Romanus sum*!» . Ogni cittadino romano era infatti ben consapevole dei diritti e dei doveri legati al proprio *status* e si considerava protetto e intoccabile in ogni luogo dell'impero e anche nelle città straniere! Ora io vi chiedo: si sente altrettanto orgoglioso, sicuro e tutelato dalla certezza del diritto, oggi, un cittadino italiano?

«La sovranità appartiene al popolo»: soggetto, verbo, complemento. Impossibile sbagliarsi. Sono concetti che tutti noi in quest'Aula e fuori di qui dovremmo tenere ben presenti, soprattutto quando ci apprestiamo a discutere un argomento delicato come la riforma della Costituzione. Ma evidentemente così non è, se siamo chiamati ad esaminare e a prendere la parola dinanzi ad un documento tanto spregiudicato, quanto scriteriato e mal scritto! Lo dico perché questo testo, più che una riforma della Costituzione, rappresenta l'ennesimo tentativo di delegittimazione della Costituzione.

Step by step, come direbbe il presidente Renzi nel suo impeccabile inglese (passo dopo passo, dico io, che sono della generazione precedente a quella Telemaco e non ho fatto nemmeno l'Erasmus), il disegno del *puzzle* appare ogni giorno sempre più definito e inquietante: abbattimento delle garanzie democratiche, con una Repubblica democratica e parlamentare solo nel nome, un popolo che tace e qualcun altro che decide per lui!

Già adesso - e ormai da tempo - il Parlamento è ridotto sempre più a un ufficio amministrativo, chiamato solo ad approvare le leggi emanate dal Governo. E questo avviene, è noto a tutti, con l'abuso dei decreti-legge, che dovrebbero essere omogenei, mirati ed avere solo carattere di necessità ed urgenza, mentre si presentano come la più barocca e variegata delle macedonie, con nascosti molti frutti indigesti, talora tossici per il diritto e la democrazia.

Purtroppo i Padri costituenti non sono più con noi e quel che è peggio neanche lo spirito, la responsabilità e l'orgoglio che li caratterizzavano. Non sembriamo più neanche senatori! Ci dividiamo in tre categorie: i saltimbanchi più avvezzi alle telecamere dei salotti televisivi che a ben legiferare; gli

assenti che contano più dei presenti; i criceti che corrono nella ruota! Un correre assurdo tra Commissioni frettolose e frammentate e un'Aula spesso ridondante di nulla in cui si ascolta più se stessi che gli altri. E tutto per non arrivare da nessuna parte. Una svolta è quindi necessaria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Io apprezzo la voglia di cambiare, e sappiamo tutti quanto questo Paese abbia bisogno di interventi mirati ed opportune riforme. Ma non c'è niente che faccia perdere tempo tanto quanto la fretta e niente che faccia sbagliare tanto quanto la smania di voler fare a tutti i costi, senza una visione completa, critica, esaustiva.

Prendiamo questa riforma del Senato, e le altre in arrivo, come la legge elettorale. Ovviamente, nonostante gli annunci del *Premier* e i titoloni della stampa al seguito, il Senato non scomparirà. Ma saranno abolite le elezioni! I nuovi senatori che prenderanno il nostro posto in quest'Aula, non saranno scelti dai cittadini, ma nominati dai partiti selezionando il fior fiore dei consiglieri regionali e dei sindaci. E magari sarà nota di merito preferenziale l'aver accumulato con facilità il maggior numero di guai giudiziari! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il nuovo Senato continuerà ad eleggere il Capo dello Stato e i membri del CSM e della Consulta di nomina parlamentare, interverrà nelle norme costituzionali, ma per il resto esprimerà solo pareri non vincolanti: non potrà più approvare, emendare, o bocciare le leggi e non voterà più la fiducia. Avremo un Senato spogliato del potere legislativo e un Esecutivo che di fatto potrà governare da solo senza che l'opposizione possa aver titolo a dire neanche un bau. Il potere legislativo coinciderà con l'Esecutivo, che continuerà imperterrito a dettare la marcia a suon di fiducie e in questo riuscirà benissimo, essendo già stato fatto un accurato collaudo.

Una Camera eletta senza preferenze, un Senato inutile ed un Governo che fa da solo il bello e cattivo tempo. Dove non è riuscito Gelli, è arrivato Renzi. Scrivesi «PD», leggesi «Propaganda 2». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo è il quadro complessivo che emerge con queste riforme.

Con buona pace di Saragat, De Gasperi, Calamandrei e di tutti i Padri costituenti, questa riforma porta ad una perdita di democrazia e libertà. E non ci si venga a raccontare che con questa riforma ridurremo i costi: sarà ridotto il numero dei senatori, è vero, ma resterà inalterato il numero dei deputati e resteranno intatte tutte le strutture del Parlamento come pure gli inutili apparati delle Province, seppur rinnovate nel nome e nel *maquillage*. E non elenco tutti i possibili costi diretti e soprattutto indiretti della cattiva politica, dalle amministrazioni delle società partecipate alla corruzione degli appalti pubblici, perché tutti sappiamo come e dove si potrebbe veramente risparmiare.

La svolta buona Renzi-Boschi non migliora la competitività del Paese, non corregge efficacemente i vizi del Parlamento, ma si limita a convertire la gloriosa istituzione del Senato in un carrozzone inutile, *dépendance* per nominati in trasferta *part-time* a Roma. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Si può fare di più. Si può fare di meglio. Ad esempio, dimezzare immediatamente il numero dei deputati, in modo da avere 315 deputati e 315 senatori, conservando le due Camere elettive e dando compiti diversi.

Oppure: se proprio si vuole riformare il Senato, si può pensare di lasciarlo elettivo per almeno i tre quarti dei componenti, con una quota residua di rappresentanti delle Regioni e dei Comuni, avendo così la possibilità di eliminare la Conferenza Stato-Regioni, che rallenta inutilmente i processi decisionali e che comporta un irragionevole dispendio di risorse.

Aggiungo inoltre che, anche nell'ipotesi di un sistema parlamentare monocamerale (opzione che personalmente non rifiuto *a priori* ed anzi mi è sempre piaciuta, ma che al momento è da escludere per una lunga serie di motivi), ad essere mantenuto dovrebbe essere proprio il Senato, sia per i costi inferiori, sia per ragioni storiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Nella Roma antica c'era il Senato, non la Camera. *Senatus PopulusQue Romanus*, «Il Senato e il popolo romano». Il Senato era allora l'assemblea più autorevole e tale istituzione è rimasta nonostante le trasformazioni politiche e storiche avvenute fino ad oggi.

Su una cosa comunque il presidente Renzi non ha torto: la gente vuole il cambiamento. Ma ci si è chiesto in cosa? E per fare cosa? Vorrei sapere se quando camminano per strada il presidente Renzi e il ministro Boschi incontrano folle di persone che chiedono loro con insistenza di trasformare il Senato nell'ennesimo ente inutile e di volersi risparmiare la fatica di poter scegliere.

Altra domanda: davvero il Governo pensa che la gente reclami a gran voce di sostituire il Porcellum con l'Italicum, che non consente di esprimere le preferenze e che permetterà ai partiti di continuare a nominarsi i parlamentari come fino ad adesso? Forse se la gente conoscesse bene il contenuto di queste riforme (e noi, come Movimento 5 Stelle cerchiamo, con responsabilità, di fare una corretta informazione), la voglia di cambiare scomparirebbe.

Nelle grandi prove si procede a piccoli passi e solo su binari sicuri, altrimenti o si inciampa o si deraglia o non si arriva alla meta. Se si vuole davvero cambiare e farlo seriamente, magari sarebbe meglio agire sugli strumenti che già esistono, per esempio modificando i Regolamenti di Camera e Senato.

Sono tutte questioni per le quali sarebbe necessario un dibattito ampio, con i dovuti tempi. Ma - si sa - il Governo vuole correre, portare a casa qualche riforma anche se frettolosa e rabberciata, cercando di impedire che il tempo faccia crollare il fragoroso 41 per cento di consenso artificiale ottenuto alle elezioni europee. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il presidente Renzi, infatti, è il primo a sapere che le cose stanno andando ed andranno molto diversamente da come l'ha raccontata e sa altrettanto bene che gli italiani ben presto comprenderanno il *bluff*.

Con queste riforme il presidente Renzi si assicura di certo un posto da protagonista nei libri di storia, ma il suo sarà un ruolo da politico, non da grande statista e il giudizio degli storici sul suo Governo sarà pessimo. Anche se la storia la scrivono i vincitori, sarà difficile negare l'evidenza e poi non è sempre detto che sarete voi i vincitori e, se lo sarete, non sarà comunque per sempre.

Di fatto, ai tanti annunci e provvedimenti senza decreti attuativi, l'unica concretezza tangibile che arriva agli italiani è l'aumento delle tasse, del debito pubblico e della disoccupazione, e siamo già nella seconda metà del 2014.

Ai cittadini, espropriati del diritto di scegliere i deputati e di eleggere i senatori, non resterà che un'ombra di sovranità popolare, nei *referendum* abrogativi e nelle leggi d'iniziativa popolare. Ed anche qui la riforma prevede di alzare la soglia delle firme: da 500.000 a 800.000 per i primi e da 50.000 a 250.000 per le seconde.

Solo un pensiero insano può concepire un siffatto tentativo di riforma a danno della democrazia e della libertà. Ma noi faremo di tutto per impedire il compiersi di questa aberrazione istituzionale, giuridica e politica e, ove non ci riusciremo noi, sarà il popolo italiano, tutto, ad impedirlo.

Voglio ricordare, qualora una sorta di delirio di onnipotenza lo abbia fatto dimenticare a qualcuno, che ci sarà sempre bisogno del popolo, senza il quale tutti noi qua dentro, dal Presidente del Consiglio a me, non siamo nessuno! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Restiamo umani! «Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano» - disse Saragat - «Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide». *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Onorevole Presidente, mi hanno fatto molto piacere i richiami ripetuti che la senatrice Fucksia ha fatto a Saragat, a Calamandrei e a De Gasperi: sono importanti, dopo qualche mese di presenza qui in Parlamento, queste evocazioni da parte dei colleghi del Movimento 5 Stelle, segno che la cultura delle istituzioni pervade ormai tutta questa Assemblea, e questo è un fatto sicuramente positivo.

I tentativi trentennali di riforma delle istituzioni costituzionali richiamano alla mente il mito di Sisifo, condannato a spingere per l'eternità un enorme masso in cima ad una montagna. Una volta giunto in vetta, il masso invariabilmente riprecipitava a valle. In modo simile, in questi anni, a parte l'affrettata approvazione dell'infelice Titolo V, ogni volta che una riforma organica della Parte II della Costituzione stava per concretizzarsi e divenire operativa, un ostacolo lo impediva e il macigno delle riforme è sempre tornato al punto di partenza.

Questa sequenza non può ripetersi anche in questa legislatura, non vi sono più spazi per una rinnovata rappresentazione del mito di Sisifo. L'opinione pubblica non capirebbe e non tollererebbe oltre un ennesimo fallimento di una classe politica che continui a parlare di riforme senza mai farle.

Il disegno di legge costituzionale al nostro esame non ridisegna l'intera Parte II della Costituzione, non si pone questo obiettivo così ambizioso. Esso incide su due punti di maggiore debolezza del nostro sistema istituzionale: il bicameralismo paritario e il regionalismo. Il primo rappresenta un'assoluta rarità nei regimi di governo parlamentare, sul secondo non credo vi sia molto da dire, tanta è la concordia di opinione sui guasti causati dalla riforma costituzionale del 2001.

Il punto di partenza della nostra riflessione deve essere quindi quello della necessità e dell'urgenza di intervenire. Sulle soluzioni si può, anzi si deve dibattere con pacatezza, ma ad un punto fermo si deve arrivare.

Consentitemi, signori colleghi e colleghe, di dire che ho letto con attenzione gli interventi di tanti colleghi, come alcune interviste di questi giorni, che non esiterei a definire eccentriche.

Questa riforma si farebbe sotto la spinta di un nuovo oligarca, impersonificato dal presidente Renzi. Il Senato è rappresentato come un luogo popolato da eunuchi sotto ricatto che si piegano alla volontà del sovrano. Ma di che cosa stiamo parlando? Altro che ricatti! Noi dobbiamo riconoscere che la politica - dalla Bicamerale Bozzi a quelle Iotti e D'Alema - ha dibattuto per anni di riforme senza mai riuscire a farle. Non vorrei sbagliare, ma credo che persino nei programmi elettorali dei partiti della Prima Repubblica, a partire dalla Democrazia Cristiana, vi fosse il superamento del bicameralismo.

Ora siamo fuori tempo massimo: la colpa è nostra e non c'è bisogno di cercare tiranni o rappresentazioni di comodo della realtà.

Il testo in esame collega i due aspetti del bicameralismo e del regionalismo in una soluzione che appare equilibrata nelle sue linee portanti, grazie ai relatori e, in particolare, alla presidente Finocchiaro che ha svolto un grande lavoro insieme al senatore Calderoli. *(Applausi del senatore Di Biagio)*. Il Senato diviene un'assemblea rappresentativa di Regioni e Comuni, secondo un modello dominante nell'esperienza comparata. Sia pure con formule differenti, sono queste le seconde Camere di Francia, Spagna, Germania e di tanti altri Paesi. Infatti, è largamente diffusa nel mondo l'idea che la seconda Assemblea parlamentare debba costituire il canale di partecipazione degli enti territoriali al vertice istituzionale e, in particolare, il canale di partecipazione alla funzione legislativa. Dappertutto le seconde Camere hanno poteri minori rispetto a quelle che rappresentano la diretta espressione del corpo elettorale: non partecipano del rapporto fiduciario e, in linea di principio, l'ultima parola nella funzione legislativa spetta alla cosiddetta Camera bassa.

Il disegno di legge si inserisce, dunque, nella tendenza più consolidata del costituzionalismo contemporaneo.

Il Senato non appare però per questo, dopo i lavori in Commissione, un'Assemblea priva di un suo ruolo significativo perché è comunque dotato di poteri non trascurabili, accresciuti durante l'esame in Commissione, anche in materia di controllo dell'azione del Governo e nel settore della politica dell'Unione europea (vocazione che peraltro sarebbe rafforzata in un emendamento presentato con il collega Russo).

Per quanto riguarda le Regioni, il disegno di legge corregge eccessi e incongruenze dell'attuale Titolo V. Riporta alla competenza esclusiva dello Stato materie di valore strategico nazionale; introduce la cosiddetta clausola di supremazia, vale a dire la possibilità per lo Stato di legiferare anche in materie di competenza regionale allorché lo richieda la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica

o la tutela dell'interesse nazionale; elimina la cosiddetta competenza legislativa concorrente, che è stata fonte non solo di confusione, ma anche di un enorme aumento di contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale. *(Commenti del senatore Candiani).*

Il disegno di legge non manca poi di intervenire su delicati aspetti del rapporto Parlamento-Governo, prevedendo, da un lato, una disciplina più stringente dei decreti-legge e, dall'altro, istituendo una vera corsia preferenziale per i disegni di legge governativi secondo lo schema del testo della cosiddetta Commissione D'Alema e realizzando un'idea che risale al «decalogo Spadolini» del 1982.

Sinteticamente il disegno di legge delinea una cornice istituzionale più razionale di quella vigente. Senz'altro può essere migliorata, ma non può essere pregiudizialmente rigettata.

Il testo della Commissione ha notevolmente rafforzato la partecipazione del Senato alla funzione legislativa accrescendo le leggi bicamerali. Vorrei, però, indurre a una riflessione sulla previsione per talune categorie di leggi che la Camera possa non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi a maggioranza assoluta nella votazione finale. È paradossale: altro che attentato alla democrazia! Io faccio l'obiezione esattamente opposta.

Il funzionamento concreto di questo meccanismo dipende dalla legge elettorale, se cioè essa assicura una maggioranza e con quale margine e, sul piano politico, dalla tenuta della maggioranza stessa. Se la maggioranza è ampia e stabile, la clausola può essere ininfluente; in caso contrario, può provocare un blocco senza esito perché nulla si dice sulle conseguenze del mancato raggiungimento del *quorum*. Questa procedura a me suscita perplessità in relazione alle leggi di bilancio e alle leggi adottate sulla base della clausola di supremazia. Se all'interno del Senato prevarranno ristretti interessi regionali, si rischia di fare di esso un organo di interdizione in settori politicamente decisivi, tenendo presente che in tale sede il Governo non potrà utilizzare la questione di fiducia. Invece di seguire questa strada dagli esiti incerti, sarebbe il caso di pensare, sull'esempio di altri sistemi bicamerali, ad una commissione di conciliazione, composta da deputati e senatori, che elabori un testo sul quale abbia però l'ultima parola la Camera.

Altro problema. Maggiore chiarezza sarebbe necessaria anche per disciplinare i rapporti con le Regioni a Statuto speciale, che a mio parere godono in questa riforma di un trattamento fortemente privilegiato. Parliamoci chiaro, se riforma deve esserci, essa non può arrestarsi ai confini delle Regioni a Statuto speciale.

Ovviamente la riforma costituzionale deve essere collegata alla riforma della legge elettorale della Camera. Se il Senato non sarà più a elezione diretta, è necessario che la legge elettorale della Camera assicuri adeguati spazi di rappresentatività e consenta agli elettori di scegliere i propri rappresentanti medianti i meccanismi che sono possibili: o le preferenze o i collegi.

Un tema molto delicato è quello dell'elezione del Presidente della Repubblica, che è sconsigliabile lasciare alla totale disponibilità della maggioranza politica, considerato anche il disequilibrio numerico che si prospetta tra Camera e Senato. Le caratteristiche del ruolo presidenziale inducono a ritenere preferibile che esso sia ricoperto da una personalità che riceva il consenso da una larga parte del Parlamento in seduta comune.

Per questo motivo, nei giorni scorsi e negli emendamenti, ho ripreso una soluzione già prospettata all'Assemblea costituente non da un pericoloso sovversivo, ma dal relatore sulla forma di governo, Egidio Tosato, che combina l'elezione parlamentare con un'eventuale seconda fase del procedimento elettorale di scelta diretta del Capo dello Stato da parte del corpo elettorale. Tosato proponeva infatti che se il Presidente della Repubblica non fosse stato eletto dopo tre scrutini con il *quorum* di due terzi dei componenti il Parlamento in seduta comune, si sarebbe proceduto a suffragio universale diretto, previa designazione da parte delle Camere riunite di un candidato di maggioranza e di uno di minoranza.

Tosato riteneva che si sarebbe indotto il Parlamento in seduta comune a ottenere più facilmente la maggioranza di due terzi e che quindi il Presidente fosse, almeno in parte, espressione del voto di minoranza. Guardate che nella scorsa legislatura, o anche fin dai tempi in cui sono stato Presidente

della Camera, dall'introduzione del sistema maggioritario è nato anche il punto della possibilità di prevedere per la Presidenza di Camera e Senato un *quorum* qualificato per sottrarlo alla «possibile» tirannia della maggioranza.

Nel caso ciò fosse risultato del tutto impossibile, sarebbe stato preferibile - diceva Tosato - che a decidere fosse la maggioranza del popolo. La combinazione dei due sistemi di elezione assolve a una duplice funzione. Da un lato, infatti, l'eventualità dell'elezione è un deterrente a contrapposizioni radicali ed induce a individuare nella fase parlamentare la figura più idonea a rappresentare l'unità nazionale. Dall'altro, il preventivo passaggio parlamentare, con la previsione che al voto popolare siano sottoposti solo i due nomi più votati nell'ultimo scrutinio, evita derive plebiscitarie: un'insidia nascosta nell'elezione diretta dalla quale possono emergere figure che dall'appello al popolo possono trovare motivi per conferire alla figura del Presidente una carica politica destinata a scompaginare l'equilibrio dei poteri voluti dalla Costituzione.

Nell'esame in Commissione, l'idea di allargare la maggioranza per l'elezione del Capo dello Stato si è fatta strada, e il testo in esame (articolo 21) prevede giustamente - secondo me, non sufficientemente - ben otto scrutini a maggioranza qualificata; ma come chiusura del sistema, in caso di mancato raggiungimento di tale *quorum*, prevede il criterio vigente della maggioranza assoluta. Personalmente, invece, ritengo che, in caso di mancato accordo parlamentare, sia più opportuno chiamare a decidere il corpo elettorale, al fine di conferire la necessaria autorevolezza alla personalità chiamata a rivestire l'alta carica.

Infine, colleghi, per quanto riguarda l'integrazione del Parlamento in seduta comune con i parlamentari europei, essa risponde alla logica di allargare il collegio elettivo alle nuove articolazioni della rappresentanza, come già fecero i Costituenti con la previsione dei delegati regionali, anche oggi per dare rilievo alla partecipazione italiana all'Unione europea. A questo proposito c'è un emendamento che io e tanti altri senatori abbiamo sottoscritto con il collega Gotor.

In conclusione, chiedeva la collega Fucksia se si può fare di più e di meglio: certo, la riforma è perfettibile e sicuramente si è dimostrata la centralità del Parlamento in questo esame. Infatti, a chi pensava che il Parlamento fosse espropriato del proprio ruolo e che si potesse imporre dall'esterno una legge precostituita e prescritta (un prodotto precotto, magari da noi solo mangiato) rispondo che la centralità del Parlamento è risultata ancora più forte, perché in Commissione si è sostanzialmente cambiato gran parte del disegno di legge, e io non escludo che in quest'Aula lo si possa migliorare ulteriormente. L'importante, colleghi, è cercare di non perdere mai il senso della misura: più le critiche sono nel merito e sono serie, più sono destinate a incidere; più le critiche sono il prodotto di prevenzioni personali o di partito, più sono destinate all'irrilevanza, che è politica e istituzionale.

Io credo che i relatori abbiano fatto un buon lavoro; la Commissione ha cambiato in meglio il prodotto che oggi discutiamo e sono convinto che i prossimi passaggi parlamentari non saranno retorica né formalismo. *(Applausi dai Gruppi PI, PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il nostro Paese, per essere competitivo a livello internazionale, ha bisogno di processi decisionali rapidi, in grado di tenere conto delle complessità dei fenomeni, della centralità sociale e del valore dei nostri territori.

Della riforma che stiamo discutendo voglio fare una questione di carattere culturale: non mi interessa il dettaglio, il tecnicismo. Quello che a noi autonomisti interessa è il disegno complessivo, l'idea e il tipo di Paese che ha in sé.

Il mondo moderno impone velocità, ed è quella che si prova ad avere, ricorrendo da vent'anni a questa parte, alla decretazione d'urgenza. Sappiamo tutti bene che questo ha generato il paradosso di un Parlamento tanto centrale sulla carta quanto, nei fatti, spogliato dell'esercizio delle sue funzioni. La causa di tutto questo è imputabile in buona parte al bicameralismo perfetto.

Siamo - credo - l'unico Paese al mondo ad avere un sistema così complicato, mentre le democrazie moderne hanno un sistema imperfetto, in cui la Camera bassa di solito rappresenta i territori. Il suo superamento dovrebbe costituire una non-notizia, sennonché il nostro Paese sta colmando un ritardo di trent'anni circa la necessità di ammodernamento del suo impianto istituzionale. Come ho detto prima, però, per noi autonomisti si tratta prima di tutto di una questione di impostazione culturale.

Apprezziamo che vi siano state delle modifiche rispetto all'impostazione iniziale, che rendeva nei fatti il nuovo Senato solo una Camera di consultazione e non quella che dovrebbe essere, e cioè una Camera delle autonomie.

Nell'attuale riforma non c'è, purtroppo, molto di quanto noi prospettavamo attraverso un disegno di legge presentato dal Gruppo per le Autonomie (estensore il presidente Zeller) alcuni mesi fa e che andava proprio nella direzione dei sistemi istituzionali delle più moderne democrazie, come, ad esempio, quella tedesca, molto invocata dalle nostre forze politiche, ma poco utilizzata nei fatti.

I colleghi Palermo e Zeller hanno portato in Commissione e nelle sedi politiche competenti, per conto del nostro Gruppo, un contributo tecnico e politico autorevole e qualificato. Resta, nostro malgrado, una scelta di fondo nel disegno complessivo che fatichiamo a comprendere e riguarda la diminuzione dei poteri legislativi e amministrativi delle Regioni a statuto ordinario, rispetto a quanto attualmente previsto dal Titolo V della Costituzione, andando anche al di là di quanto era già stato ipotizzato dai critici delle Regioni negli ultimi anni. È prima di tutto un errore di impostazione culturale; ancora peggio, è un'occasione storica persa.

La globalizzazione ci ha insegnato che i territori, se riescono a far vivere una propria vocazione, se sanno organizzarsi in comunità del cambiamento, allora sono in grado di generare opportunità di crescita e di sviluppo che nessuno Stato centrale è più in grado di garantire. Tuttavia, la globalizzazione quando trova territori anomici (cioè, che non riescono a far vivere la propria identità) finisce per spazzarli via, per omologarli, per trasformarli in non-luoghi. È invece sui territori che si gioca oggi la sfida del cambiamento; è sui territori che si costruiscono le politiche di fuoriuscita dalla crisi, è sui territori che si combatte l'antipolitica, che si ricostruisce il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Inoltre, malgrado l'intenso lavoro in Commissione, il nuovo Titolo V non sembra centrare l'obiettivo per cui si è proceduto verso la sua riforma, cioè l'eccessiva conflittualità tra Stato e Regioni.

Come sottolinea Ugo De Siervo oggi su «La Stampa», «si sono, infatti, largamente usate categorie dai complessi confini, come nel caso degli interessi nazionali e di quelli regionali, e non si è affatto chiarito cosa avviene quando interferiscono tra loro materie esclusive statali e materie esclusive regionali». Certo, in questi anni le Regioni non hanno brillato per qualità amministrativa e i ripetuti scandali di questi mesi ne sono la triste riprova. Netta è la percezione che questo Governo, e forse la stessa opinione pubblica, veda le Regioni oggi solo come centri di spesa fuori controllo. A questo punto, se questa è la percezione, si ritiene che sia meglio avere un unico centro di spesa fuori controllo, quello centrale, piuttosto che 20. Invece di obbligare le Regioni ad assumersi le loro responsabilità, a rispettare i loro bilanci, si preferisce togliere loro le competenze e riportare tutto in capo allo Stato centrale. Ma, colleghi, vi pare che lo Stato sia in grado di farlo? Vi pare che lo Stato abbia dimostrato di essere efficiente ed efficace? Se sto alle parole del presidente Renzi, mi pare che neanche lui ne sia convinto.

Noi autonomisti, comunque, speriamo sempre che prima o dopo in Italia si sviluppi un serio ragionamento attorno alle autonomie e che finalmente ci si avvii se non proprio verso un processo federale, almeno verso un sistema autenticamente regionalista. La soluzione, collega Casini, non è togliere potere alle speciali, è darne di più alle altre.

Fatte queste premesse, da parte nostra, va dato atto al Governo di aver rispettato gli accordi politico-programmatici assunti con le forze autonomiste. La modifica degli Statuti delle autonomie speciali costituisce un obiettivo che va raggiunto quanto prima e che è reso possibile grazie al mantenimento della clausola di salvaguardia. Così come va dato atto all'attuale Esecutivo, a tutte le forze di maggioranza e di opposizione, che stanno dando il loro contributo, di voler sanare un ritardo storico. Fare le riforme non è solamente necessario per guadagnare credibilità e potere contrattuale in Europa,

ma serve anche per intraprendere un processo di riforma e modernizzazione che deve riguardare diversi ambiti, dal fisco alla pubblica amministrazione, dal nostro sistema formativo al mercato del lavoro. È una domanda che arriva con forza dall'opinione pubblica, che noi ogni giorno raccogliamo dai nostri territori e per la quale non possiamo far venir meno il nostro contributo e su cui, anche a nome del Partito autonomista trentino tirolese di cui sono segretario politico, siamo pronti a fare la nostra parte per la sua approvazione.

Ci auguriamo comunque che si recepiscano le proposte valide emerse dall'interessante ed articolato dibattito che si è sviluppato in questi mesi e che le prossime settimane si utilizzino per perfezionare un testo che, seppur migliorato rispetto a quello originale del Governo, è ancora carente. Stiamo riscrivendo la nostra Carta costituzionale. Prendiamoci tutto il tempo che serve, ma non usiamo per favore l'alibi di una presunta democrazia violata o dell'intoccabilità di un sistema che ha ampiamente dimostrato di non funzionare, per perderlo inutilmente, come purtroppo è accaduto per troppi anni. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, in questo Paese sarebbe necessario esercitare la cura della memoria e della nostra storia perché da una giusta lettura del passato possiamo costruire un futuro migliore. Nel 2006, con un voto popolare inequivocabile, il popolo italiano bocciò la riforma costituzionale voluta solo dal centrodestra. Ora è proprio con chi propose quella riforma bocciata dai cittadini che il partito democratico sta facendo le riforme. Ancora, la riforma del Titolo V è stata oggetto di talmente tanti scontri costituzionali che è persino difficile trovare un numero esatto. Pare siano stati 1.700. Insomma, a 30 anni di distanza della Commissione Bozzi, con due riforme costituzionali alle spalle (una avallata da un *referendum* e l'altra bocciata dal voto popolare e qualche centinaio di ricorsi alla Corte costituzionale su materie concorrenti) e dopo anni di maggioranze bulgare incapaci di governare e di maggioranze sul filo, nonostante i risultati elettorali, grazie a riforme elettorali fatte apposta per impedire di vincere alla coalizione avversaria, la politica e i suoi rappresentanti delle istituzioni forse dovrebbero farsi un esame di coscienza e domandarsi perché oggi siamo dinanzi a questa crisi istituzionale, al punto che in questa legislatura siamo a ben tre Governi di larghe, piccole e ristrette intese.

Il dibattito di oggi su questa riforma costituzionale non può dunque non partire da una valutazione di questo passato. In entrambi i casi citati, in modo diverso, un accurato dibattito parlamentare non ha evitato il no della stragrande maggioranza degli elettori e le difficoltà operative di applicazione della riforma, anche per un conflitto che, oltre che istituzionale, è stato politico. Da una parte, infatti, i vari Governi, a seconda del momento, sono stati impegnati più a disfare l'autonomia delle Regioni che a realizzarla e, dall'altra, le Regioni in diversi casi hanno esagerato nell'uso di questa autonomia.

Dopo questi due esempi, chi è veramente interessato ad una riforma costituzionale, come quella che stiamo affrontando, dovrebbe fermarsi, ascoltare le sollecitazioni, i dubbi, le tante proposte alternative che sono venute da quest'Aula e dal Paese. È infatti qui, in Parlamento, così come hanno scelto i padri costituenti, che si decidono le riforme costituzionali. Non in una sede di partito, con un patto tra due *leader* politici, come è avvenuto in via del Nazareno; un patto che avremmo il diritto di conoscere, visto che in quella riunione privata tra due segretari di partito è stato fatto un accordo che impone lo stravolgimento della Costituzione e del sistema istituzionale. Sarebbe allora utile, per una discussione chiara e trasparente, e semplicemente per informare i cittadini, rendere noto anche solo il brogliaccio dì quell'incontro. Magari potremmo scoprire che tra le priorità c'è anche il conflitto di interessi, una legge o meglio una riforma - per utilizzare lo *slang* della modernità - davvero urgente che il Paese aspetta da vent'anni. Dunque una vera priorità da fare, questa sì, con velocità, ma ci sembra di capire che invece avete preferito rottamare l'intero argomento che è scomparso dal vocabolario.

Siamo, in questa fase, praticamente costituenti al contrario. Invece di essere ricostituenti per il Paese, rischiamo di essere devastanti. Ci dovremmo domandare prima di tutto perché dobbiamo superare il bicameralismo perfetto, che per quanto ci riguarda non è un tabù e non lo è mai stato. Eppure anche solo in questa legislatura, per noi la prima esperienza, abbiamo sperimentato che anche la doppia

lettura è utilissima per correggere, fare modifiche, per migliorare (certo, in alcuni casi anche peggiorare), minimizzare i danni, per bilanciare, e così è stato in tutti questi anni e non è una banalità.

Avete dichiarato di voler fare questa riforma anche per velocizzare i procedimenti legislativi troppo volte bloccati dai "frenatori e gufi". Voi per primi sapete che non è vero. A colpi di fiducia, queste Aule hanno visto il Governo delle piccole intese ammazzare il dibattito almeno 13 volte. D'altra parte, questo Governo di innovazione sta legiferando solo per decretazione d'urgenza, azzerando quasi del tutto le prerogative parlamentari. Eppure queste Aule hanno visto approvare leggi incostituzionali a tempo di *record*, come il cosiddetto lodo Alfano. Queste Camere hanno votato, anche con il consenso del Partito Democratico, molto velocemente le norme di austerità che oggi il Presidente del Consiglio annuncia di voler modificare, invocando flessibilità all'Europa. A quella stessa Europa che chiede al nostro Governo riforme economiche strutturali, riforme per il lavoro, la giustizia, riforme sociali, voi proponete una riforma costituzionale fatta male, che cancella prerogative, sistema di garanzie, bilanciamento di poteri. Abbiamo, però, appreso dai giornali, domenica, che lo fate per dimostrare di essere credibili.

Crediamo, tuttavia, che la credibilità del nostro Paese si misurerà su altro, non basterà la cancellazione del Senato per garantire la ripresa economica, ma ci vorrà una buona dose di coraggio politico per dire all'Europa che noi non possiamo rispettare i vincoli e gli obblighi di bilancio che ci impongono perché il Paese è sulla soglia di povertà; l'ISTAT ha detto che ci sono 10 milioni di poveri, pari al 16,6 per cento della popolazione.

Dovreste allora usare quel coraggio per fare l'unica riforma costituzionale davvero urgente: togliere dalla Costituzione l'obbligo del pareggio di bilancio introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Si tratta di una misura che ha dimostrato la sua drammatica pericolosità nell'attuale fase di recessione, rendendo molto più difficili gli investimenti per la crescita e spingendo il Paese in una spirale recessiva; minori entrate dalla tassazione e minori investimenti pubblici. Rischi terribili che erano stati ampiamente previsti da autorevoli economisti, tra cui sette premi Nobel, nella famosa lettera che scrissero nel 2011 ad Obama. Ed è del tutto inutile che il *Premier* annunci in maniera roboante le proprie richieste di maggiore flessibilità in sede europea o di poter finanziare gli investimenti sul digitale, se questo vincolo rimarrà in Costituzione. Far cambiare verso all'Europa non si fa con gli annunci, ma con le scelte. Diceva La Pira che «i profeti del nostro tempo sono coloro che hanno protestato contro lo schiacciamento dell'uomo sotto il peso delle leggi economiche e degli apparati tecnici, coloro che hanno rifiutato queste fatalità».

E cosa comporta questa riforma del Senato proposta dal Governo? Avremo un Governo sostenuto solo da una Camera, una Camera dove ci sarà una maggioranza certa grazie ad un premio di maggioranza più alto di quello del Porcellum (a proposito, ma non era incostituzionale?), e allo stesso tempo, come Senato, una camera di nominati. E non ci saranno primarie salvifiche per nessuno; la scelta rimarrà salda ai partiti. Dunque anche qui si perpetua un errore del passato, con grossi danni alla democrazia e alla libertà di scelta dei cittadini, il cui diritto di voto sarà sempre più limitato; ma nemmeno questa verità la vostra propaganda racconta.

Avremo una Camera in cui non ci saranno opposizioni di forze minori, grazie alle soglie di sbarramento alla turca (non proprio un esempio di democrazia liberale), e senza il contraltare del Senato. E così i grandi partiti, quelli che oggi decidono da soli di fare le riforme, si creano un sistema che si autoripropone, che congela lo *status quo* e nel quale il *leader* del partito di maggioranza potrà, in nome della governabilità, controllare di fatto la Corte costituzionale e il CSM ed eleggere il Presidente della Repubblica da solo. Ma che visione corta è questa? Davvero pensate che sarete sempre voi al Governo? E se domani dovessero vincere altri le elezioni e non ci sarà più la monarchia illuminata? Avremo un sistema che assomiglia tremendamente ad un sistema presidenziale, surrettiziamente introdotto adducendo motivazioni anticasta. Cavalcare l'onda dell'antipolitica non risponde alle richieste dei cittadini, ma serve solo a placare la fame di chi vede nella politica in sé il male e non lo vede nei politici che sbagliano con i loro comportamenti eticamente condannabili.

La proposta del Governo sul Senato, come quella dell'abolizione degli eletti nelle Province, risponde

soprattutto ad un obiettivo di pura propaganda: meno politici, meno stipendiati, ma sempre nominati. Non una seria riflessione sulla riduzione delle indennità, che potrebbe essere fatta subito, senza cambiare la Costituzione, né su un più sobrio comportamento da parte della politica, che dovrebbe appunto dimostrare che un'altra politica è possibile. Un taglio agli altri e non a sé, ancora un colpo di immagine.

Già, proprio qualche mese fa, infatti, si è lanciato lo slogan «3.000 politici in meno»; ma a settembre si rivoterà per le Province e le aree metropolitane, con un'elezione di secondo livello. Dunque, abbiamo annunciato il taglio delle Province, ma in realtà si è tolto soltanto il diritto di voto ai cittadini. Lo ha confermato ieri il relatore Calderoli, che nella sua relazione ha detto che la soppressione delle Province è una pura finzione: è stata cambiata soltanto la facciata del palazzo. Dunque, diremmo, un taglio netto alla partecipazione dei cittadini.

Ed è lo stesso che proponete oggi per il Senato: un Senato di nominati, anzi di prescelti, prescelti da persone già elette, ovvero tra i consiglieri regionali e i sindaci, facendo votare soltanto gli eletti nei Consigli regionali. Vorrei ricordare che le leggi elettorali regionali non sono uguali tra di loro, ma sono sistemi diversi. Molti hanno i listini (quindi potrebbe verificarsi l'ipotesi di senatori che di fatto non hanno mai affrontato un'elezione diretta da parte dei cittadini) o soglie alte di sbarramento (al punto da garantire un monocolore o quasi degli eletti di secondo livello e cancellare tutte le forme di rappresentanza diretta). Sarà anche interessante capire come si potrà rispettare la parità di genere. Vorrei ricordare a tutti noi che, nelle ultime elezioni regionali, sono stati molto pochi i Consigli regionali che hanno eletto donne. Insomma, si taglia sulla rappresentanza diretta dei cittadini in nome della governabilità; è un po' come dire «non disturbate il manovratore».

Il vero obiettivo di questa riforma è, in maniera del tutto miope, sbarrare la strada alla democrazia partecipativa, perché è chiaro che questa visione di un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni è del tutto in conflitto con quella dell'uomo solo al comando, che ha un approccio verticale ed efficientista, ma soltanto in apparenza. Ed è un approccio sbagliato, perché, dopo un periodo così pesante di crisi economica, sociale e culturale, in cui la disillusione della politica ha raggiunto livelli altissimi e la partecipazione dei cittadini alla politica attiva e al voto livelli specularmente bassissimi, quello di cui la nostra democrazia ha un disperato bisogno sono misure capaci di riconnettere i cittadini e le istituzioni, i cittadini e la politica. Nell'epoca della crisi della democrazia sostanziale il nostro impegno dovrebbe andare nella direzione di rendere più democratiche le forme di rappresentanza, superando le derive personalistiche della politica.

Se il Governo avesse una visione innovativa della società, ci proporrebbe di cambiare verso, non stravolgendo le «protezioni» che erano state inserite dai Padri costituenti a tutela della democrazia, della Repubblica e di tutti i cittadini, ma, all'opposto, sostanziando quelle misure in una riforma capace di coinvolgere il Paese con messaggi positivi e di grande inclusività. Una riforma che non parli alla pancia della gente, ma che assicuri efficienza e stabilità e rafforzi l'etica pubblica. Non c'è più tempo da perdere dietro a riforme sbagliate e dannose.

Questo è il *mantra* che ci avete propinato in queste ultime settimane: avete raccontato al Paese che non sono state fatte riforme efficaci a causa di 20 anni di immobilismo. In realtà non è vero, perché in questi 20 anni, eccome se sono state fatte riforme! Allora basta, non siete originali, con questa propaganda, che oltretutto riproduce una pratica che abbiamo già sperimentato. Vorrei elencare alcune riforme fatte in questi anni: dalla legge Fornero, alla Fini-Giovanardi, dalla legge Bossi-Fini, alla Gelmini, fino alle tante leggi *ad personam*. Molte di queste «controriforme» hanno avuto anche un *iter* molto veloce: pensate che il lodo Alfano è stato discusso e approvato dal 26 giugno 2008 al 22 luglio 2008. Peccato che quel testo sia stato dichiarato incostituzionale. Verrebbe da dire: la volontà politica c'era, l'efficienza della velocità, quando c'è bisogno si trova, ma la correttezza costituzionale no. Questo perché si trattava di un provvedimento *ad personam*. La legge Fornero fu approvata cosi velocemente da dimenticare gli esodati. A proposito, anche questa è una riforma urgente, ben più urgente di quella del Senato, perché parla alla vita reale delle persone.

Il dogma della velocità è incompatibile con le riforme costituzionali, che appunto dovrebbero

ridisegnare una visione per il Paese e il modello di democrazia che vogliamo per il Paese, ma non solo oggi o per le prossime elezioni: bisognerebbe almeno fare lo sforzo di pensare da qui ai prossimi 20 anni. Questo è l'obiettivo medio che dovrebbe darsi un legislatore e un riformatore. Qui invece si è ribaltato il processo: invece di dire che riforma volevamo fare, si è visto con quali numeri in Parlamento era possibile fare una riforma e si è adattata questa riforma ai numeri presenti in Parlamento, senza che essa avesse alcun disegno d'insieme coerente. È quello che è successo con l'Italicum. Il Presidente del Consiglio, allora segretario del PD, ha portato il *leader* di Forza Italia alla sede di via del Nazareno per decidere che riforma sarebbe stata possibile, giocando su maggioranze a geometrie variabile, a seconda del tavolo su cui si giocava. Ciò non partendo da una propria proposta, ma accettando di fatto quella che voleva Berlusconi: anzi, esattamente come per il Porcellum, che faceva comodo a Berlusconi. C'è velocità, è vero, ma non c'è niente a che vedere con la qualità.

È per questo che avremmo voluto veder riconosciuto qui, oggi, almeno il fatto che si stanno confrontando opinioni e opzioni diverse, ma tutte di uguali dignità. Non basta fare le riforme, bisogna farle bene, come ci sollecitano molti costituzionalisti di varia provenienza culturale, da tempo, e non ora sull'onda dell'emotività e della demagogia, che sempre la fanno da padrone in tempi elettorali. Nonostante le elezioni siano appena terminate, sembra che la campagna elettorale sia sempre in corso. Si lanciano continui messaggi di destabilizzazione: un vero paradosso per chi ha fatto della governabilità un *mantra*. Invece, al posto del riconoscimento della legittimità di pensieri diversi e del rispetto, abbiamo avuto derisione e sberleffi. Non solo siamo dinanzi ad una riforma costituzionale che non nasce nelle Aule parlamentari, dove ci sono i rappresentanti dei cittadini, ma - fatto gravissimo - è proposta dal Governo, che impone il proprio modello e senza possibilità di confronto e di dibattito con chi ha un pensiero diverso o altre idee. Altro che articolo 21 della Costituzione: ve lo ricordate? È l'articolo sulla libertà di espressione del pensiero. Qui si invoca la lesa maestà. Allora dobbiamo dirlo: siete autoritari. Sì, autoritari. Abbiamo capito che non vi piace sentirvelo dire, ma lo diciamo, perché non avete rispetto delle opinioni altrui e delle diversità e questo è anche un segno di grande debolezza e di poca autorevolezza.

Dobbiamo però fare tutti attenzione: la società si rappresenta ampiamente in politica, ma, nel caso in cui questo non avvenga, purtroppo - come abbiamo sperimentato - si trovano altri modi di rappresentazione e, quando la società è costretta a rappresentarsi fuori dalle istituzioni, i rischi sono altissimi: anche a tale proposito, la storia dovrebbe insegnarci parecchio, per cui dovremmo far funzionare la memoria storica, onde evitare tali pericolosissimi rischi.

Anche per l'importanza dei temi in gioco, ci saremmo dunque augurati che il nostro dibattito si prendesse cura di tutti questi aspetti e non tacesse dell'esigenza di democrazia - non di demagogia - di questo Paese. Dobbiamo guardare al futuro, che non è finito il 25 maggio e che non finirà in questi giorni, ma che proseguirà anche oltre noi. Dobbiamo avere l'orgoglio e l'umiltà di ricordare che la Costituzione che ci hanno affidato i Padri costituenti è qualcosa di più di noi e delle nostre legittime aspettative e che, qualunque visione si abbia, essa deve tener conto dei saldi principi su cui la Carta costituzionale è stata costruita. Per essere veri riformatori oggi, bisogna attuarla, senza inventare nulla di nuovo, ed essere coerenti, perché lì vi sono le regole nuove del convivere civile, di quello politico e della rappresentanza politica.

Senza avere l'ansia dei titoli di giornale, avremmo forse potuto lavorare seriamente ed in modo condiviso per allargare la democrazia e non rinchiuderla in forme che ne mortificano la piena realizzazione. In ogni caso - e lo diciamo chiaramente da molto tempo - noi di Sinistra Ecologia e Libertà non ci adeguiamo: anche a costo di essere controcorrente e tagliati fuori dalla vostra propaganda e dalla vostra semplificazione sloganistica, non ci conformeremo. Vogliamo infatti aprire una seria discussione sulla qualità delle riforme e del cambiamento, che è indispensabile per il futuro della democrazia: se non sarà possibile farla qui in queste Aule, continueremo a farla fuori, nel Paese e con i cittadini. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, signori membri del Governo, onorevoli colleghi e cittadini tutti,

in questi giorni stiamo discutendo il disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi, che reca «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione», molte cose, insomma.

Volendo procedere per punti, vorrei sottolineare innanzi tutto che un Parlamento di nominati, con una legge che, per alcuni aspetti, è stata dichiarata incostituzionale, pretende di cambiare la principale legge dello Stato italiano, ovvero la Costituzione: già questo aspetto dovrebbe far desistere nel proposito di cambiarla in modo così radicale, come osa fare il provvedimento che ci accingiamo ad analizzare.

Personalmente ritengo che non si possa revisionare la Costituzione senza inserirla nel più ampio contesto di un progetto istituzionale complessivo, che riguardi anche la legge elettorale della Camera ed il governo della magistratura. I tre poteri, infatti - esecutivo (il Governo), legislativo (il Parlamento) e giudiziario - sono in equilibrio tra loro, con pesi e contrappesi: il loro mancato coordinamento, pertanto, potrebbe generare distorsioni assai pericolose per la nostra democrazia.

Altro elemento che vorrei aggiungere è che il disegno di legge costituzionale in esame, che è di iniziativa governativa - fatto, questo, assai grave, stante la volontà del governo di arrogarsi il diritto di promuovere e imporre, anche nella tempistica, radicali riforme della Carta fondamentale - muti sostanzialmente la forma di governo, incidendo fortemente sull'equilibrio tra i poteri, attraverso la riscrittura di ben un terzo dei suoi articoli. In particolare, si propone di modificare le disposizioni dal Titolo I al Titolo VI della Parte II della Costituzione, mediante un intervento del tutto disomogeneo, concernente la riforma del bicameralismo e del rapporto Stato-Regioni, oltre alla soppressione - peraltro condivisibile - del CNEL.

Ricordo che al Senato erano stati depositati numerosi disegni di legge costituzionali, per la precisione 51, a testimonianza del fatto che questo ramo del Parlamento non si era dimenticato della necessità della revisione e che la discussione era in atto. Tutti i Gruppi parlamentari avevano proposto soluzioni più o meno ampie, per migliorare alcuni punti che ne rallentano la funzionalità e, conseguentemente, l'attività legislativa. Molti aspetti funzionali avrebbero potuto essere risolti modificando i Regolamenti di Camera e Senato, cosa assi più agevole e d'immediato effetto, anziché attendere i tempi delle quattro approvazioni, come stabilito dall'articolo 138, che volevate modificare e che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo difeso strenuamente.

Perché percorrere uno stretto sentiero di montagna, quando c'è a disposizione un'autostrada?

Non entrerò nel merito dei vari articoli, anche perché il tempo non me lo consentirebbe, ma alcune semplici riflessioni appaiono doverose.

Cominciamo a parlare dei 100 senatori, 5 dei quali nominati dal Presidente della Repubblica, 21 sindaci e 74 consiglieri regionali.

Faccio davvero molta fatica a capire come un consigliere regionale possa abbandonare il proprio lavoro in Regione per essere qui a Roma. Alcune ipotesi si possono abbozzare, ma le conclusioni portano a verità indicibili.

La prima: il consigliere regionale fa poco e nulla, non studia, non legge e gli resta tempo per analizzare le questioni romane. Se prevalesse questa ipotesi, si potrebbe pensare di ridurre i consiglieri regionali. In effetti molti di loro, soprattutto i professionisti, mantengono la loro attività, dedicando ai lavori regionali i ritagli marginali del loro tempo.

Un'altra ipotesi è quella che il senatore non fa nulla, quindi per molti consiglieri, Roma rappresenta una gita premio settimanale di due, tre giorni. In questo caso, allora, avrebbe più senso abolire il Senato.

Appare stupefacente vedere come in questi anni si sia cercato di prevedere delle incompatibilità tra i vari ruoli: se occupare più poltrone è inutile allora va bene; ma se necessita lavoro, impegno, fatica, una persona può occuparne una sola. Questa proposta va in controtendenza e, lasciatemelo dire, appare una "genialata".

Ricordo che in Francia, la legge organica n. 125 del 14 febbraio 2014 introduce il divieto di cumulo tra il mandato di deputato o senatore e tutte le cariche esecutive nel governo regionale e locale: in breve, l'esatto contrario di quel che vuole Renzi per il Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora che senso ha questo articolo? Appare evidente quando si legge l'articolo 6, che mantiene valido l'articolo 68 della Costituzione, ovvero vengono estese le immunità ai consiglieri. In un periodo dove i Consigli regionali non sottoposti ad attività investigativa sono un'eccezione, il Senato diventerà il luogo ove far svernare coloro che non brillano per trasparenza ed onestà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Pensate che smacco per quei sindaci e consiglieri, compagni di merende, che restano a casa e non godono dell'immunità! Due pesi e due misure verrebbe da dire.

Non voglio entrare nel meccanismo della nomina dei cinque da parte del Presidente della Repubblica, che restano in carica sette anni e non cinque come gli altri, sul fatto che dovrà essere fatta una legge che disciplini al meglio la proporzionalità regionale e le modalità del voto. A prima vista favoriranno come al solito le maggioranze, tenuto conto anche del fatto che i senatori saranno in numero ridotto: immagino che la Lombardia, ad esempio, con un sesto della popolazione italiana, avrà sei, sette senatori, per cui non ci sarà spazio per le minoranze.

Questo meccanismo determinerà che Gruppi anche numerosi, con il 10-15 per cento dei suffragi in tutte le Regioni, non avranno neanche un rappresentante. Si deve decidere allora se il Senato rappresenta i cittadini e le istituzioni e valutare quindi la rappresentatività.

Ma una cosa vorrei capire, e chiedo aiuto a voi che siete esperti, anche perché lo dice il titolo «Contenimento dei costi»: a quanto ammonta il risparmio del Senato che voi avete disegnato? Non sono riuscito a leggere una relazione tecnica. Visto che i 100 senatori rimanenti avranno diaria, spese di collaborazione, spese di Gruppo, possiamo stimare un risparmio di 60-70 milioni, non il miliardo sventolato da Renzi, un incapace che non sa far di conto e che pretende di cambiare la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Non glielo permetteremo, spero che anche voi abbiate un sussulto di coscienza.

Abbiamo detto 60-70 milioni, cifra certamente importante, ma sarebbe bastato rinunciare al quel finanziamento pubblico dei partiti che con una legge farlocca avete camuffato e con l'ausilio di un sistema comunicativo compiacente ed asservito avete occultato ai cittadini. Allora perché non ridurre anche il numero degli onorevoli?

Basterebbero queste considerazioni per capire che la proposta di legge non sta in piedi.

Speravo di trovare un elemento che ritengo molto importante, che determinerebbe davvero un cambio di passo della politica, ma è ovvio che voi non avete il coraggio del cambiamento.

Bisognerebbe finirla con il mito del professionista della politica. Quando sento parlare di professionisti che sono in Parlamento da anni, talora decenni, con legislature a gogò, rabbrividisco.

Guardatevi allo specchio, non vi sentite responsabili di aver portato allo sfascio questa Italia? Siete voi i responsabili di un debito pubblico che cresce a dismisura a causa di provvedimenti che voi approvate. Ma che professionisti siete? Non crediate di essere il meglio.

Avrei preferito un'elaborazione dell'articolo 65 della Costituzione, nella quale fosse messo un paletto: nessuno può fare politica percependo denaro per più di due mandati nei vari organi (Comuni, Province, oggi Aree vaste, Regioni e Parlamento). Infatti, non potete parlare di vincolo di mandato se poi dovete sottostare alla necessità di dover essere rieletti: è un ossimoro.

Di fronte al dover votare un provvedimento in cui prevale l'interesse pubblico, ma che vi danneggerebbe nella possibilità di rielezione, non c'è storia: si affossa il provvedimento. Questo vale anche perché, essendo nominati, se si contrasta il segretario di partito, si è esclusi nel giro successivo. Questo aspetto è ancora più importante quando si parla di intreccio polito affaristico.

Gli esempi di questi giorni sono sotto gli occhi di tutti: maxiappalti e maxitangenti per potersi pagare la campagna elettorale eterna. No, cosi non funziona. Cinque, massimo dieci anni, poi a casa a lavorare, ma non nelle partecipate, non nelle fondazioni, non con maxiconsulenze inesistenti per centinaia di migliaia di euro. Abbiamo sentito chi ha fatto i conti: 50.000 persone nelle partecipate.

Basterebbe questa norma per ridurre drasticamente l'infiltrazione mafiosa nelle pubbliche amministrazioni. Ormai è dimostrato che sono i politici che cercano le mafie per avere i voti, in cambio di lavori pubblici perché il difficile è entrare in politica, e si fa qualunque cosa per essere eletti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Questo vi era stato chiesto da 350.000 cittadini l'8 settembre del 2007. Avete fatto ammuffire il desiderio dei cittadini per sei anni. Ed ora portate l'asticella del numero delle firme per una legge di proposta popolare da 50.000 a 250.000 firme, con la promessa che l'oggetto della petizione popolare sarà trattato in tempi certi. Non siete più credibili. Non avete preso in considerazione la possibilità dei *referendum* propositivi perché avete paura dei cittadini: questa è la verità.

Ho sentito parlare alcuni di voi delle analogie tra la vostra proposta di Senato e il *Bundesrat* tedesco esaltandole, e sottolineando che se funziona in Germania, funzionerà anche in Italia. Ci vuole davvero coraggio nell'affermare questo. Come si fa a confrontare una classe politica dove ci si dimette per aver copiato un pezzo di tesi con quella dove si fanno cose a loro insaputa? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Pensate: in quella nazione uno non paga le tasse, lo processano, lo mettono in galera per tre anni e lui non ricorre neanche in appello. In Italia invece si è garantisti. Si deve aspettare la Cassazione, in modo che intervenga la prescrizione per poter usare l'ipocrita definizione «assolto in prescrizione», anche quando il fatto è stato accertato oppure si urla al *golpe*. Noi i pregiudicati li trasformiamo in Padri costituenti perché hanno molto da insegnare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'ultimo aspetto che vorrei considerare e che ho accennato in premessa è la perdita del rapporto tra i poteri dello Stato. Avere un sistema elettorale maggioritario alla Camera consente, grazie al voto di pochi senatori, di eleggere il Presidente della Repubblica e, con lui, giudici costituzionali e rappresentanti al CSM falsando i poteri. Questo è un problema gravissimo e molto pericoloso.

Non entro nelle modifiche del Titolo V, nel rapporto tra Stato-Regioni, in quanto argomento molto controverso, anche perché è stato gestito da una classe politica che non ha fatto altro che dar lavoro alla magistratura. Però pongo una domanda: ma se sei anni fa avevate fatto un capolavoro, perché oggi sottolineate che quel capolavoro ha creato molti problemi? Eppure, non eravate voi i veri professionisti della politica?

Nella discussione ho spesso sentito dire che servono le riforme delle istituzioni per poter consentire alle multinazionali di investire e, di conseguenza, creare lavoro. Non avete ancora capito che all'Italia serve onestà. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Voi investireste in Italia dove in tutti i lavori pubblici importanti, messi a nudo dalla magistratura, si sono trovati corruzione, tangenti, complicità, favoritismi. Non è cambiando la Costituzione che si crea lavoro, ma mettendo in galera i ladri. Dov'è finita la legge anticorruzione, dov'è finito il reato di autoriciclaggio, di falso in bilancio?

Come vedete, cari cittadini, non sono sceso nei particolarismi giuridici, ma ho messo in risalto alcune semplici incongruità che dimostrano come questo disegno di legge costituzionale sia una pericolosa deriva e chi lo voterà ne dovrà rendere conto, oltre che ai propri figli e nipoti, anche alla propria coscienza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, intervengo oggi in Aula in discussione generale su quello che io considero il momento più alto per un legislatore, cioè la riforma della Costituzione.

È un momento storico per l'Italia. Numerose riforme, attese e necessarie, finalmente arrivano in Parlamento proponendo a volte scelte coraggiose e innovative e - speriamo - in grado di rilanciare fiducia nelle istituzioni, nella politica e nel futuro del nostro Paese. Io sono orgoglioso di far parte di questo Parlamento che discute, elabora, critica, propone, approva cambiamenti radicali e fondamentali. Onestamente sono anche grato al Governo e oggi al presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, che con il suo entusiasmo e con la sua forza spinge, impone e incoraggia questa grande spinta innovativa. Ci vuole coraggio, e nel mio piccolo farò di tutto per sostenere e contribuire ad approvare i

necessari provvedimenti legislativi.

Fatta questa premessa, occorre notare che non tutte le riforme potrebbero andare nella direzione sperata. A volte eccesso di zelo ed urgenza potrebbero contribuire a creare difficoltà e complicazioni. Come diceva prima un collega, a volte la fretta è cattiva consigliera. Permettetemi di aggiungere che non è solo la fretta il nostro nemico, ma anche e soprattutto l'atteggiamento di quanti, in nome della giusta esigenza di cambiare, non riescono a valutare le conseguenze di nuove norme e disposizioni.

Oggi stiamo esaminando una proposta di riforma della Costituzione che non solo cambia alcuni meccanismi di operatività del funzionamento del processo legislativo, necessari a modernizzare il sistema parlamentare italiano, ma intacca anche principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.

Numerosi colleghi ci hanno ricordato ieri ed oggi l'articolo 1 della Costituzione: «La sovranità appartiene al popolo». Secondo me, queste parole hanno un significato semplice: il popolo è sovrano e la sovranità si esercita con il diritto all'esercizio di voto per eleggere i propri rappresentanti nelle istituzioni di Governo, nei Comuni, nelle Assemblee regionali e nel Parlamento nazionale. I Padri costituenti lo vollero perché furono conoscitori sulla loro pelle della tragedia del fascismo e molti di loro pensavano ad una democrazia progressiva, cioè partecipata sempre più dal popolo.

La facoltà dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti è la sola strada per garantire legittimità e fiducia popolare nella politica e nelle istituzioni dove essa opera; fiducia e legittimità che, come molti notano, negli anni è venuta meno e forse oggi ha toccato i minimi storici.

Non sono convinto che togliendo il diritto al sistema di democrazia partecipativa si riesca a ridare fiducia nella politica e nelle istituzioni. Al contrario, oggi più che mai legittimità e fiducia devono essere promosse incoraggiando la partecipazione popolare alla politica e l'elezione diretta dei propri rappresentanti; il contatto personale con le persone elette sono la strada migliore per restituire fiducia e legittimità. In parole povere, non basta solo eleggere direttamente i propri rappresentanti politici, ma è soprattutto necessario essere in grado di scegliere personalmente i propri rappresentanti ed evitare che vivano esclusivamente nei palazzi del potere, ma siano continuamente presenti nel territorio in cui hanno ricevuto il proprio mandato.

La riforma costituzionale avrebbe potuto fornire un'occasione unica per cambiare in maniera reale e fattiva il rapporto tra la politica e i cittadini. Purtroppo temo non sia così. Ovviamente passi avanti se ne fanno come, ad esempio, il superamento del bicameralismo paritario, che mi trova in perfetto accordo; così come sono d'accordo con la trasformazione del Senato in organo dedito anche al rapporto tra Stato e autonomie, ma non solo.

Il Senato dovrebbe essere un ramo del Parlamento e quindi un organo collegiale di carattere rappresentativo-politico, mediante il quale il popolo esercita il potere. Come diceva ieri giustamente la relatrice Finocchiaro, dovrebbe essere anche una Camera di controllo e garanzia.

Sinceramente io penso che il nuovo Senato, così come concepito nel testo in esame in questi giorni, non sarà in grado di svolgere questo ruolo. I doppi e, in alcuni casi, tripli incarichi dei futuri senatori, la non eleggibilità diretta dal popolo sono due dei motivi di questa mia sfiducia.

Mi sono sforzato di capire come possa funzionare il nuovo Senato. Ne ho parlato con numerosi parlamentari stranieri, ho consultato gli atti dell'Assemblea Costituente, ho provato a modernizzare il pensiero, tra l'altro, di Don Sturzo e di Gramsci: non sono riuscito a convincermi. Non riesco nemmeno a comprendere come un grande partito, quale è il Partito Democratico, possa addirittura proporre una tale riforma, ma siamo ancora in tempo per correggere alcuni errori.

In una recente conferenza stampa, il Presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico correttamente diceva che oramai siamo d'accordo su oltre il 90 per cento di questa riforma e io penso che possa essere così. Ma per arrivare quasi al 100 per cento occorre rivedere alcune questioni, tra cui i doppi e i tripli incarichi, l'eleggibilità diretta da parte del popolo, la riduzione del numero dei deputati.

Spero che il Governo si renda conto di queste necessità e che in quest'Aula possiamo approvare dei cambiamenti.

Ho proposto e sottoscritto alcuni emendamenti al testo approvato dalla 1a Commissione che hanno il fine di garantire l'eleggibilità diretta dei senatori, ridurre il numero dei componenti della Camera dei deputati, ampliare la platea dei grandi elettori per l'elezione del Presidente della Repubblica, garantire la presenza di senatori e deputati eletti all'estero nel Parlamento italiano ed infine garantire il diritto dell'esercizio di voto degli italiani all'estero per tutti i livelli istituzionali: Comuni, Regioni e Parlamento.

In conclusione, permettetemi di dire che non penso che abbiamo il diritto, in questa Assemblea, di sottrarre ai cittadini italiani il diritto di eleggere direttamente i loro rappresentanti. Non abbiamo il diritto di trasformare il Senato in un organo senza reali poteri di controllo e garanzia, quasi a creare una Camera di Stato e non una Camera del popolo.

Spero che prevalga il buonsenso e che non abbiamo a tradire i principi di democrazia partecipativa che ispirarono i Padri costituenti, che ispirano oggi le forze progressiste che compongono il Partito Democratico a cui appartengo e che mi danno la forza e l'entusiasmo di servire i cittadini italiani in Italia e nel mondo. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, l'Italia ha urgente bisogno di riforme in grado di ridare credibilità alle istituzioni e alla politica, recuperando fiducia e partecipazione democratica; riforme che al tempo stesso siano in grado di garantire stabilità ed efficacia decisionale anche per rilanciare una cultura dell'etica pubblica che è sembrata svanire tra la mala amministrazione e fenomeni di corruzione diffusa a cui la cronaca ci ha abituato negli ultimi vent'anni; riforme per una democrazia moderna, dunque, che ci consegni gli strumenti per affrontare le tante sfide che ci pone la contemporaneità di processi di crescita economica e di sviluppo sociale che stentano a definirsi, di nuovi assetti geopolitici, e della stessa nostra partecipazione e appartenenza all'Unione europea; riforme per un nuovo sistema istituzionale che riesca ad inserirsi con efficacia e tempestività nei processi di elaborazione di politiche ampie, che ridefinisca assetti di potere e di equilibrio di una Costituzione repubblicana non costruita su divieti, ma al contrario programmatica, viva, espressione di propositi e che ci dà gli strumenti giuridici per adeguare l'ordinamento della Repubblica salvaguardando il solido e indiscusso sistema valoriale e di principi fondamentali, espressione della grande storia del nostro Paese; bisogna partire dal superamento del bicameralismo perfetto e paritario, oggetto di discussione già in Assemblea costituente, al fine di rendere meno complesso il percorso di formazione delle leggi, riservando alla Camera la funzione di rappresentanza politica e il rapporto di fiducia con il Governo, istituendo un Senato delle autonomie di secondo livello, cui attribuire la rappresentanza territoriale, che concorra alla funzione legislativa in modo differenziato, ma con autonomo potere d'iniziativa, e che funga da raccordo tra Stato e Regioni e in particolare partecipi alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea, esercitando le funzioni senza vincolo di mandato e senza indennità aggiuntive; un Senato composto dai rappresentanti dei Consigli regionali e da sindaci dei territori, con la revisione del Titolo V sui rapporti tra Stato centrale e autonomie territoriali, che semplifica l'architettura istituzionale tra federalismo amministrativo e sussidiarietà verticale ed orizzontale, già innovato ma non completato nel 2001, al fine di dare concreta attuazione a quel principio di pari dignità istituzionale di un ordinamento policentrico e di governo multilivello più ordinato e meno conflittuale, per superare le difficoltà generate dalla ripartizione prodotta dalle materie concorrenti, con l'introduzione di una clausola di supremazia a garanzia dell'unità giuridica ed economica per le materie che non sono di competenza esclusiva dello Stato, affiancato da un pari potere di delega.

È un elenco di materie di competenza statale ampliato dunque, includendo settori strategici per l'intero territorio nazionale quali le grandi infrastrutture, l'energia, l'ambiente, il lavoro e la formazione, la salute, l'istruzione, il turismo e la tutela paesaggistica. Infine, ma non di minor rilievo, vi è una sostanziale riduzione del numero dei parlamentari, con relativo contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL e semplificazione del sistema istituzionale.

La riforma della Carta richiede sempre un'attenta e ponderata riflessione, ampia condivisione politica,

ma anche tempi utili a dare risposte concrete, perché - come abbiamo ripetuto più volte - veniamo da un dibattito di oltre trent'anni, dalla cosiddetta Commissione Bozzi del 1983 alla Bicamerale del 1994 o del 1997, fino alla *devolution* del 2006: percorsi di riforma da sempre giustamente accompagnati da valutazioni sul rischio per la tenuta democratica dello stesso ordinamento anche di fronte a potenziali dittature di maggioranza; processi di riforma costituzionale recenti o in atto stanno accompagnando il nostro in parallelo, in Paesi europei confinanti (ne abbiamo parlato), di cui alcuni con il ripensamento del rapporto centro-periferie anche inverso a quello che stiamo realizzando nel nostro Paese come in Francia o sistemi che come in Germania rafforzano il potere dei governi territoriali per competenze attribuite o limitano la rappresentanza politica nella seconda Camera statale alle maggioranze di governo locale; processi di riforma e di trasformazione che seguono gli sviluppi del contesto sociale e politico specifico di ogni singolo Paese e che di quelle esigenze di cambiamento devono esserne espressione al fine di mantenere la congiunzione del processo democratico tra cittadino elettore, partiti, rappresentanza degli eletti, istituzioni; riforme che rompono immobilismi, producono cambiamenti e garantiscono stabilità quando l'evoluzione demografica, sociale, economica e culturale trova espressione e specchio nelle istituzioni elettive.

È necessario equilibrio tra rappresentanza e governabilità, tra valorizzazione delle autonomie locali e neocentralismo, tra solidarietà territoriale e competitività dei sistemi locali, che la costituzionalizzazione dei costi *standard* dovrà indirizzare verso una maggiore efficienza nell'uso delle risorse pubbliche e omogeneità nelle prestazioni dei servizi, maggior coesione sociale, strumento di lotta alla mala amministrazione, alle crescenti disuguaglianze e ai persistenti squilibri territoriali.

Occorre ridare legittimità alle istituzioni e ai rappresentanti politici, alla loro capacità di adottare scelte di politiche pubbliche efficaci in tempi rapidi, di produrre norme utili e che troppo spesso trovano il blocco dei decreti di attuazione; qualità di una legislazione troppo complessa, poco omogenea e troppo prodotta da decreti-legge, che finalmente trovano giusti vincoli di formazione e di contenuto nel nuovo articolo 77 della riforma Costituzionale.

Obiettivo finale della riforma è, dunque, ridare alla politica responsabilità, dove responsabilità riacquista il suo significato originario; capacità di dare risposte.

Per questo ritengo soddisfacente il tentativo di riequilibrare una democrazia verticale con una orizzontale che nel Senato delle Autonomie della Repubblica riporta la composizione delle istanze territoriali in interesse generale nazionale. Ma avrei preferito una composizione che avesse maggiormente valorizzato i sindaci - veri tasselli, dal mio punto di vista, dello sviluppo strategico economico e sociale - e i Comuni, luoghi di cultura civica e di appartenenza, ancora in attesa che si completi l'attuazione del principio di un federalismo fiscale responsabile e solidale.

Il compito finale di questo processo riformatore, pertanto, è quello di ricostruire la fiducia, in una Italia moderna, efficace, e finalmente ricostruire il patto di fiducia tra Stato e cittadini in una Europa auspicata dei popoli. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, il disegno di legge Renzi-Boschi, sin dalla sua presentazione, ha immediatamente suscitato molte e giustificate critiche. Di tale disegno di legge, all'esito dei lavori della 1a Commissione del Senato, si può dire che non rimanga quasi nulla, ed è facile rendersene conto proprio esaminando i rilievi critici che a suo tempo ci eravamo permessi di indirizzare agli estensori della citata proposta.

Possiamo riassumere nel seguente modo tali rilievi critici. In primo luogo, il numero di componenti e la proporzione tra le Regioni: 19 Regioni con sei rappresentanti, mentre il Trentino-Alto Adige ne avrebbe avuti otto; differenza non pienamente giustificabile solo in base alla specialità delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In secondo luogo, la rappresentanza paritaria tra le Regioni: la storia italiana, che non conobbe le Regioni fino alla Costituente, e che è caratterizzata da enormi differenze tra territori, era compatibile con una rappresentanza che assegni al Molise lo stesso numero di senatori della Lombardia?

In terzo luogo, la rappresentanza paritaria nell'ambito di ciascuna Regione: è nota a tutti la contrapposizione tra municipalisti e regionalisti, ed è chiara l'ispirazione ANCI del progetto governativo, ma la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni, non dai Comuni, ed un Senato interlocutore nella funzione legislativa dovrebbe forse avere una preminente rappresentanza di soggetti designati dai Consigli regionali.

In quarto luogo, ma forse andrebbe detto per primo, si poteva da un lato ridimensionare notevolmente l'autonomia regionale, e dall'altro creare un Senato delle Autonomie? Si pensava davvero che la presenza di senatori eletti dalle Regioni, non sempre spalleggiati dai rappresentanti dei Comuni (che talora saranno ad essi contrapposti), potesse ridurre il contenzioso tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale?

In quinto luogo, perché i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione considerati quali membri di diritto? E come avrebbero potuto due sindaci per Regione, probabilmente rappresentanti dei soli Comuni di maggiori dimensioni (perché è prevedibile che i sindaci eleggano i rappresentanti con voto ponderato), garantire 8.000 Comuni di dimensioni prevalentemente modeste?

In sesto luogo, ultimo punto ma forse più eclatante: l'incredibile attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nominare 21 senatori, sia pure a tempo limitato. Ventuno senatori sarebbero stati moltissimi, in grado di determinare una maggioranza. Il fatto che il Presidente possa, e non debba, nominare pare preordinato all'utilizzo del potere in funzione di creazione di una maggioranza o di consolidamento di una maggioranza. Ma se il Senato è di garanzia, dovrà garantire una maggioranza omogenea a quella della Camera o una ad essa contrapposta? E perché attribuire tale decisione ad un organo che continua ad essere irresponsabile tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione?

Come si conciliano, nella stessa Assemblea, soggetti che potrebbero migliorare l'*output* del Senato, in funzione di valore aggiunto, con soggetti chiamati a rappresentare Regioni e Comuni, e dunque a tutelare interessi frazionati e di parte? La proposta, come emendata dalla 1a Commissione, risolve molti di questi problemi, ma il dato da sottolineare è che tali profili critici erano soltanto i più emblematici e non esaurivano tutte le perplessità che sono anche di sistema e che derivano dal nuovo possibile ruolo del Senato come seconda Camera, con una prima Camera eletta con un sistema elettorale di cui purtroppo è molto facile elencare le lacune e le imperfezioni.

Tornando al disegno di legge oggi all'esame dell'Aula, positiva anzitutto è la correzione sul numero di rappresentanti spettante alle varie Regioni (nonostante una nuova e sostanziale iperrappresentazione del Trentino-Alto Adige). Positiva, inoltre, è la scelta di affidare l'elezione dei senatori ai consiglieri regionali, ma con due precisazioni: in primo luogo, limitare l'elettorato passivo ai soli consiglieri è una scelta che merita di essere ben ponderata, perché nel panorama comparato esistono anche soluzioni diverse, con elettorato passivo più aperto anche a cittadini non consiglieri. In secondo luogo, perché far eleggere il rappresentante dei sindaci dai consiglieri regionali?

È vero che il cosiddetto disegno di legge Renzi-Boschi, tutto orientato ad attribuire potere ai sindaci, andava profondamente ripensato, ma se in ogni Regione rimane un solo rappresentante dei sindaci, è più corretto che siano questi ultimi ad eleggerlo, magari utilizzando il Consiglio delle autonomie locali.

Quanto al sistema elettorale prescelto, si attribuisce alla lista più votata la scelta tra l'elezione del sindaco o di un consigliere, ma nulla si spiega nel caso in cui la lista opti per il consigliere. Si va a scorrimento, interpellando la seconda lista? E se nessuna lista optasse per il candidato sindaco, preferendo far eleggere un candidato consigliere?

Proseguendo, è naturalmente positiva la riduzione da ventuno a cinque del numero massimo di senatori nominabili dal Presidente della Repubblica, non senza sottolineare come, nella sostanza, tale potere conservi la sua incisività, stante la nuova composizione del Senato (5 senatori su 100, e non più su 315).

Nulla si dice con chiarezza, tuttavia, sui senatori a vita attualmente in carica, quanto alla durata del

loro mandato: conserveranno la carica a vita, in evidente contrasto con i colleghi che saranno designati a tempo?

È vero che gli ex Presidenti della Repubblica conserveranno a vita la carica di senatori ma, ammesso che tale scelta sia condivisibile, deve essere identica anche per i cittadini non ex Presidenti che attualmente siedono in Senato?

Svolte queste osservazioni, che riguardano le critiche a suo tempo rivolte al disegno di legge, merita ora soffermarsi su alcuni aspetti di carattere generale e specifico del testo da oggi all'esame dell'Assemblea.

Anzitutto, il procedimento legislativo prevede che, per le leggi che non richiedono l'approvazione necessaria del Senato, questo debba disporre di esaminare il testo approvato dalla Camera, e ciò entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Al riguardo, se anche si volesse accettare il diminuito ruolo del Senato nel procedimento legislativo, nella logica di una seconda Camera pare eccessivo pretendere che il Senato possa esaminare i testi approvati dalla Camera non di *default*, ma addirittura su specifica richiesta di un terzo dei suoi componenti. La norma già prevede un tempo massimo per l'esame dei testi e dunque il *quorum* richiesto per avviare l'esame pare preordinato solo a rendere più difficile l'intervento del Senato; il che ha poco senso.

Riguardo alla riformulazione dell'articolo 82 della Costituzione, relativo al potere d'inchiesta, il Senato potrà avvalersene solo per inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. La previsione appare ambigua e limitativa: se essa si riferisce alle materie sulle quali le Regioni hanno potestà legislativa, è troppo riduttiva, perché le Regioni sono enti costitutivi dello Stato e come tali hanno il diritto, se non l'obbligo, di esaminare questioni di rilevante interesse pubblico. Oltretutto, le contraddizioni sono accresciute da alcune previsioni dell'articolo 55 della Costituzione (articolo 1 del disegno di legge) che sembrano specializzare il Senato per alcune funzioni più che per materie: se, ad esempio, il Senato verifica l'attuazione delle leggi dello Stato (di tutte le leggi, pare di capire), perché dovrebbe svolgere inchieste solo su questioni concernenti le autonomie territoriali?

Rimane, inoltre, il dilemma dei poteri del Senato in tema di rapporti con l'Unione europea: il Senato partecipa alla decisione sulla formazione degli atti comunitari, ma è privo di poteri di indirizzo politico sul Governo; *idem* per il raccordo con Unione europea e Regioni, che presuppone un qualche potere di iniziativa nei confronti del Governo.

Il tema dei rapporti con il Governo è probabilmente il più delicato e tutto sommato si innesta su una questione di respiro più generale, che potremmo riassumere così: è accettabile la configurazione del Senato come seconda Camera, eletta da consiglieri regionali, in un sistema nel quale la prima Camera si appresta ad essere eletta con un sistema fortemente maggioritario e con candidati nominati dai partiti?

Le problematiche della legge elettorale e della riforma del Senato non sono indipendenti, e non è un caso se un'analisi di tipo comparato mostri esempi di soluzioni più equilibrate: una Gran Bretagna con una Camera dei Comuni eletta con maggioritario secco, ma in singoli collegi uninominali, e una Camera dei Lord molto slegata dalle logiche di partito; una Germania con un *Bundesrat* espressione dei governi dei *Länder*, ma con un *Bundestag* eletto con sistema proporzionale; gli Stati Uniti con Camera dei rappresentanti e un Senato eletti con sistemi sostanzialmente maggioritari, ma in un bicameralismo che resta paritario.

Si riscontra dunque in altri Paesi un equilibrio che in Italia rischia di mancare o di saltare: la proporzionalità della distribuzione dei pochi seggi senatoriali tra le Regioni deve fare i conti con una rappresentanza nei Consigli regionali che si basa su sistemi maggioritari, mentre alla Camera ci si orienta verso un sistema con un forte premio di maggioranza e senza preferenze: troppo poco, probabilmente, per garantire scelte effettivamente democratiche.

Che vi sia poca contraddittorietà, quanto meno sull'attenzione alla democrazia, lo denotano del resto anche le scelte sul *referendum*: il *quorum* per la raccolta delle firme è elevato ad 800.000 elettori, ed è

solo in parte temperato dal possibile abbassamento del *quorum* di validità, (con uno strano letterale riferimento agli «elettori che hanno partecipato» alle politiche, si immagina non riferito alle persone fisiche).

In proposito, ed è davvero preoccupante, il disegno di legge all'articolo 34 prevede che il controllo della Corte sulla ammissibilità dei *referendum* si attiva con richiesta formulata da almeno 400.000 elettori: si tratta di una disposizione poco comprensibile, che pare non riferirsi alla richiesta originaria di *referendum*. Il rispetto della Costituzione e dei limiti di ammissibilità del *referendum* è questione disponibile, esaminabile *à la carte*?

Poco democratiche, in conclusione, sono anche le disposizioni relative ai disegni di legge d'iniziativa popolare, laddove il numero minimo dei sottoscrittori è addirittura quintuplicato, e viene rimessa ai Regolamenti delle Camere la garanzia dell'esame di tali disegni di legge.

Non va dimenticato, infine, che una parte importante di questo disegno di legge è dedicata alle Regioni. La premessa di partenza, da cui muoveva il Governo e che non è stata abbandonata dalla Commissione, è semplicemente errata: la causa del contenzioso Stato-Regioni sarebbe identificabile nella cosiddetta competenza concorrente. Ciò non è vero, perché l'esame della giurisprudenza costituzionale conferma piuttosto che la maggior parte del contenzioso nasce dalla interpretazione delle materie di potestà esclusiva statale ed un'altra parte riguarda le cosiddette materie residuali, cioè quelle non nominate che ricadrebbero nella esclusiva potestà regionale.

Dunque, il disegno di legge in esame non risolve il problema del contenzioso e, per inciso, siamo convinti che neppure il nuovo Senato riuscirà in questo intento. Oltretutto, l'espansione della competenza statale nel disegno di legge è davvero notevole; basti pensare che i procedimenti amministrativi, più di quanto accade oggi, di fatto saranno normati a livello nazionale; il rapporto di lavoro diventa soggetto a disciplina unitaria per i dipendenti pubblici oltre che, come già accadeva, per quelli privati; l'istruzione universitaria, per fare un esempio, viene attribuita allo Stato, a parte le disposizioni sul diritto allo studio. Trattasi di materia certo importante, ma crediamo abbia profili di esigenze unitarie inferiori rispetto alla sicurezza sul lavoro o all'ambiente, per fare due esempi.

In generale, e per concludere, si è sempre detto che, prive della possibilità di disporre in materia di diritto privato, di diritto penale, di diritto processuale, alle Regioni rimaneva soltanto il diritto amministrativo. Ma quali spazi di manovra rimarranno alle Regioni una volta che il procedimento amministrativo e il rapporto di lavoro dei dipendenti saranno di fatto regolati dallo Stato? Alle Regioni rimarrà soltanto la possibilità di introdurre misure promozionali, a parte forse la sanità e i trasporti. Va ricordato che le Regioni dipenderanno dallo Stato per buona parte delle loro risorse finanziarie e che a tale riguardo, proprio in tema di manovra di bilancio, il Senato - secondo quanto dispone il disegno di legge "non Renzi-non Boschi" - potrà chiedere il riesame delle leggi solo votando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qui termina la parte tecnica del mio intervento. Vorrei dire due parole a beneficio dei cittadini meno tecnici che ci ascoltano per radio, in tv e in rete. I motivi principali per cui questa riforma è stata attuata sono che la procedura di produzione legislativa è viscosa: viene affermato che il bicameralismo perfetto rallenta la produzione legislativa.

Vorrei ricordare che se c'è un problema in Italia è che di leggi ne abbiamo troppe, non troppo poche. Da quando il problema è la produzione legislativa se ne abbiamo troppe? Ne abbiamo dieci volte il numero di leggi della Germania e della Francia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi il problema non è che abbiamo un procedimento di produzione ingolfato, ma che, al contrario, produciamo troppo, per lo meno nella forma, non nella sostanza, perché poi mancano sempre i decreti attuativi. Sembra che produciamo molto, ma senza i decreti attuativi manca la sostanza.

Il Governo dice che vuole aiutare il Paese snellendo la procedura burocratica ai massimi livelli, cioè al Parlamento, riducendo il potere del Senato. Vorrei dire al Governo che, se veramente vuole aiutare l'Italia, deve semplificare la burocrazia delle imprese industriali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quelle sì sono soffocate dalle procedure burocratiche. Noi, come parlano le 150.000 leggi prodotte finora, ce la caviamo benissimo, non siamo assolutamente ingolfati; anzi, quando vogliamo una legge, la facciamo

passare in due o tre settimane. Ricordo la riforma Fornero e altre cose di questo tipo.

Come lo stesso Presidente del Consiglio ha ricordato, il problema non è la mancanza delle leggi. Questo, ripeto, lo ha detto il Presidente del Consiglio pochi giorni fa parlando del caso MOSE: "le leggi ci sono ma non vengono rispettate". Ancora una volta non è un problema di produzione legislativa, rispetto alla quale siamo in ipertrofia, ma semplicemente che le leggi non vengono rispettate. E chi è il primo che non rispetta le leggi? Il Governo naturalmente, perché non rispetta l'articolo 77 della Costituzione *(Applausi dal Gruppo M5S)*, che - questo lo dico a beneficio degli italiani - che è quello che parla dei decreti-legge e dice esplicitamente che questi si possono emanare solo «in casi straordinari di necessità e di urgenza». Ora, non occorre essere laureati in legge per capire che, siccome la Costituzione era stata scritta pochi mesi dopo la fine della Seconda guerra mondiale, per casi di straordinaria urgenza e necessità si intendono guerre, terremoti, alluvioni: catastrofi di questo tipo, per le quali il Governo deve agire in pochi minuti e poi il Parlamento naturalmente dovrà ratificare.

Siamo quindi sicuri di volere una Camera sola? Chiedo a tutti i colleghi e al Governo: siamo sicuri di volere quella Camera a Montecitorio nella quale a dicembre abbiamo registrato la telefonata del lobbista che si vantava di come era riuscito ad influenzare decine di decisioni prese a Montecitorio? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Altri colleghi hanno già detto che un altro motivo per cui si vuole fare questa riforma è il superamento del bicameralismo perfetto. Perché, allora - faccio anch'io la stessa domanda - nove anni fa, quando era stato proposto dall'allora Governo Berlusconi, i partiti che ora sono al Governo con molta veemenza, molta decisione e spesa di parole, invitarono gli italiani a bocciare quella riforma? I casi sono due; o si sbagliarono allora, o si sbagliano adesso, perché stiamo parlando della stessa cosa.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,37)**

(*Segue* GIROTTO). Vorrei soffermarmi in ultimo sui costi: una delle ragioni per cui si dice che si vuole riformare il Senato. Anche in tal caso, gli esempi su come recuperare questi costi si sprecano. Credo che qualcuno abbia già detto che per ridurre una cifra di questo tipo basterebbe rinunciare ad un solo F35. Però, siccome qualcuno potrebbe obiettare che gli F35 comunque a qualcosa servono - anche se non so effettivamente a cosa - vorrei spiegare agli italiani che questi 200, 300 o 400 milioni che potremmo risparmiare riducendo le funzioni del Senato potremmo ricavarli benissimo togliendo gli *interconnector* virtuali. Spiego cosa sono, perché probabilmente non tutti li conoscono. Parallelamente a questo decreto, stiamo discutendo il provvedimento sulla competitività con norme relative all'energia elettrica. Questi *interconnector* virtuali, in buona sostanza, sono delle promesse; abbiamo, cioè, dato dei soldi a delle aziende in cambio della promessa che queste si sarebbero impegnate a costruire delle linee elettrice fisiche e reali: cavi, tralicci, quindi qualcosa di concreto e reale. Questi soldi noi li abbiamo versati, o meglio, li avete versati voi italiani con la bolletta elettrica di tutti i giorni, e sono finiti solo su determinati soggetti che normalmente consumano moltissima energia; di queste linee reali, concrete e fisiche, però, non ne è stata costruita nemmeno una. Ecco da dove possiamo ricavare dei soldi; possiamo ricavarli semplicemente non facendo promesse che non vengono poi mantenute, dando soldi a persone che non mantengono effettivamente le promesse.

Questo era a beneficio degli italiani che ci ascoltano. Spero che abbiano capito che questa è una riforma che vuole semplicemente aumentare il potere delle segreterie di partito. È chiaro infatti che con rappresentanti del Senato presi da sindaci e consiglieri regionali l'influenza dei partiti aumenterà notevolmente. L'oligarchia che abbiamo già in atto in questo momento farà un salto di qualità e verrà raddoppiato il potere di chi già adesso ci governa. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, senatrici, senatori, la Commissione affari costituzionali ha da poco esaurito l'esame della riforma del Senato e del Titolo V; sarebbe stato assolutamente necessario avere del tempo ragionevole tra l'approvazione del testo in Commissione e il dibattito in Aula. Hanno ragione quanti sostengono che questo Governo è alla perenne ricerca di modelli che aumentino la velocità di approvazione delle leggi, in una sorta di futurismo legislativo che promette

efficienza e ottiene solo burocrazia, in un decisionismo senza alcuna vera decisione e, soprattutto, aveva ragione Luigi Einaudi nell'apprezzare la lentezza parlamentare come la virtù capace di limitare gli eccessi normativi.

C'è un tempo di incubazione per far maturare idee e soluzioni ponderate, visto che stiamo parlando di modifiche sostanziali alla nostra Costituzione e alla nostra democrazia, per cui i Padri costituenti hanno riservato tempi congrui nella prospettiva di un'elaborazione prima che del pensiero politico, dell'*humus* stesso di evoluzione di una società. Forse è proprio dalla società, dall'ascolto dei cittadini che dovrebbe ripartire la riforma e, certamente, da sintesi politiche di alto profilo.

Sarebbe sufficiente ripartire dal comune sentire per tracciare un percorso cristallino secondo la volontà espressa chiaramente da un milione e mezzo di cittadini, che hanno raccolto le proprie firme in concomitanza con l'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge governativo di revisione dell'articolo 138, che annulla la valvola di sicurezza pensata per impedire stravolgimenti della Costituzione. La volontà dei firmatari si esprimeva a favore di un processo di revisione costituzionale riportato sui binari della legalità costituzionale, di un *iter* di discussione rispettoso dei tempi del dettato costituzionale, a garanzia della necessaria ponderazione delle proposte di revisione, del dovuto approfondimento e anche della possibilità di ripensamento. Già allora aver scelto di chiudere a ridosso delle ferie estive la prima lettura del disegno di legge costituzionale impediva un serio coinvolgimento dell'opinione pubblica nel dibattito. Ci veniva chiesta invece a chiare lettere, oltre alla restituzione al Parlamento del ruolo fondamentale nel processo di revisione della Carta, anche la possibilità per i cittadini di esprimere il proprio voto su progetti di revisione chiari, ben definiti ed omogenei nel loro contenuto. L'indicazione generica di sottoporre a revisione oltre 69 articoli della Costituzione contrasta evidentemente con questa esigenza.

A distanza di un anno sembrerebbe che gli italiani proprio non vogliano il Senato di Renzi. Lo mette in evidenza chiaramente il sondaggio campione di 1.000 persone rappresentative del corpo elettorale curato da IPR Marketing. Il 63 per cento degli italiani preferirebbe abolire il Senato, mentre il 34 per cento gli attribuirebbe altre funzioni e, se proprio deve restare in vita, come proposto dal Governo, allora il 55 per cento lo vorrebbe eletto dal popolo ed oltre il 30 formato da sindaci e consiglieri regionali, come previsto dalla riforma in discussione.

Ma ciò che più mi preoccupa è la compressione democratica che si sta determinando nella discussione interna ai partiti e verso chi dissente, con argomenti di stile padronale nei *media*. Più grave di tutta questa vicenda è infatti che si debba discutere su un testo che di fatto ancora nessuno conosce in profondità, abborracciato (definito così anche da uno dei relatori). Mi trovo concorde con le osservazioni di quanti denunciano una situazione peggiore del centralismo democratico, sul modello costituzionale russo, alla Putin-Medvedev. Storicamente è vero che nemmeno Togliatti si sognò di impedire a Concetto Marchesi di rinunciare ad opporsi all'articolo 7 della Costituzione. Davvero non si è visto, perlomeno in un Paese liberaldemocratico, un Governo entrare in modo così pesante nel merito di una legge costituzionale.

Che ne è dell'ascolto dei cittadini? Questo dovrebbe essere il percorso obbligato, semplice e naturale del legislatore. A questa responsabilità siamo chiamati oppure sarà come per il disastro della Concordia, dove si cerca la responsabilità nel mezzo e non in chi l'ha condotta ad infrangersi, dove ad affondare è la nave della nostra Costituzione e ad essere inadeguata ormai è una classe dirigente divenuta soltanto classe dominante, che resiste incurante dei danni che ha causato, mentre assistiamo impotenti alle macroemergenze del Paese, come il dramma del lavoro o la vergogna della vicenda MOSE, solo per citarne alcune, un paio.

Dove ci volete portare? Qualsiasi modifica della direzione di cui la Costituzione rappresenta la bussola richiede approfondimenti, indagini, ascolto, sintesi robuste e compromessi alti, che abbiano maggior valore nel tempo scarno e transitorio della politica attuale. Tanto più che emerge un dato molto importante, da tutti sottovalutato: l'assenza di qualsiasi forma di conservatorismo sul tema delle riforme, bensì la disponibilità da parte di tutte le forze politiche a renderle maggiormente attuali ed attuabili. Ad esempio, quasi nessuno difende il Porcellum; e allora cosa impedisce di proseguire in

modo naturale, secondo la volontà espressa dai cittadini? Invece sono fioccate le proposte più disparate, il richiamo a modelli di altri Paesi; non ne abbiamo bisogno. Non ci serve mutuare altri universi per ritrovare una qualche sintonia tra sistemi elettorali ed orientamento dei cittadini. Disponiamo di una Costituzione aperta, capace di orientare le scelte politiche fondamentali, e di una tradizione di costituzionalisti che ci hanno indicato il cammino da seguire in riferimento al modello di Stato declinato nella sua dimensione democratica e sociale. La democrazia non si esaurisce in una mera struttura di Governo, ma riguarda più in generale la correlazione tra società e Stato. Uno dei corollari della democrazia è rappresentato dalla necessità, per contrastare un'eccessiva concentrazione di potere, di perfezionare gli strumenti del concorso del popolo alle decisioni politiche, ampliando i rimedi giurisdizionali per salvaguardare i diritti fondamentali ed attuando un assetto pluralistico, che favorisca un largo decentramento di funzioni.

I Costituenti hanno saputo costruire un sistema fondato su pesi e contrappesi, in grado di funzionare perfettamente, capace di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi. Il disegno di legge di iniziativa del Governo invece non è in grado di realizzare nessuno degli obiettivi che si prefigura, tantomeno quello in sé apprezzabile di superare il bicameralismo perfetto, in quanto fa regredire il Senato a organo sostanzialmente consultivo, fatta eccezione per le leggi di revisione costituzionale. Il nuovo Senato, così come definito nella proposta governativa, sarebbe composto da persone già gravate da impegni sul territorio, oltretutto con la conseguenza che la dialettica politica tra maggioranza e opposizione verrà sostituita da una dialettica territoriale, che rischia di minare le già fragili fondamenta dell'unità nazionale. Senza contare poi che il combinato disposto tra la riforma del Senato proposta dal Governo e la legge elettorale scaturita dall'incontro tra Renzi e Berlusconi, l'Italicum, rischia di minare le fondamenta stesse della democrazia, con una maggioranza che, con il 25 per cento dei voti, nella migliore delle ipotesi, avrà mano libera alla Camera e anche al Senato, con il potere di determinare tutti gli assetti istituzionali, dal Presidente della Repubblica al CSM.

Pensiamo che occorra realizzare un bicameralismo differenziato per funzioni, in cui il Parlamento legiferi attraverso poche e qualificate leggi di principio e controlli l'operato del Governo in sede di attuazione. Mentre la Camera dei deputati, attraverso il raccordo fiduciario con il Governo, dovrebbe occuparsi dell'attuazione dell'indirizzo politico, il Senato si dovrebbe configurare come una Camera preposta alla tutela dei diritti e delle garanzie, capace di promuovere una legislazione di qualità, valutando l'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche ed esercitando un penetrante potere ispettivo e di controllo, per esempio sull'operato dei vertici delle strutture pubbliche e delle società a partecipazione pubblica. Non è pertanto accettabile l'azzeramento di ogni bilanciamento di poteri, né la prospettiva di un Esecutivo ipertrofico. Un finto Senato, fantasma di se stesso, a cui però con un emendamento dei relatori tornerebbe il potere sul bilancio, è forse la risposta alla domanda di democrazia espressa dai cittadini? È evidente che, accantonati gli articoli più spinosi, come quello sulla composizione del nuovo Senato non elettivo, sul voto alle riforme pesano i rapporti di forza interni ai partiti, l'eterna dicotomia italica tra riforme annunciate e conservazione dello *status quo*. Per questo noi di Sinistra Ecologia e Libertà e del Gruppo Misto abbiamo sottoscritto gli emendamenti alternativi al progetto del Governo, anche nella speranza di negare alla controriforma proposta i due terzi necessari a bypassare il *referendum* confermativo. Lasciamo almeno aperto l'ultimo varco di partecipazione diretta.

Siamo a favore della riduzione di senatori e deputati, da 630 a 315 o a 450, dell'equiparazione degli indennizzi a quelli dei sindaci delle grandi città, dell'eliminazione di ogni forma di immunità (esclusa ovviamente l'insindacabilità dei pareri espressi come parlamentari), della lotta contro sprechi e privilegi. Soprattutto però difendiamo l'elezione diretta e proporzionale dei senatori e le competenze del Senato sulle questioni fondamentali quali le leggi costituzionali, la tutela della salute, le libertà e i diritti fondamentali. Per questo trovo estremamente interessante la proposta del costituzionalista Cesare Pinelli di puntare sulla salvaguardia del ruolo di garanzia del Senato, rendendolo appunto una Camera di garanzia addetta all'alta legislazione (revisioni costituzionali e leggi di attuazione dei diritti fondamentali). L'occasione sarebbe straordinaria per introdurre un nuovo tipo di leggi, quelle

organiche, che esistono in tutti gli ordinamenti più evoluti, sui diritti fondamentali (salute, lavoro, previdenza) per porre fine al caos normativo rappresentato dai decreti e dalle leggi *omnibus*. Riserve di leggi organiche costringerebbero il Parlamento, almeno su materie fondamentali, alla coerenza dell'insieme normativo e alla non contraddittorietà.

Per questo il Senato deve essere elettivo, altrimenti rischiamo l'involuzione del sistema politico causato dalla forte emarginazione del Parlamento. La riforma del Senato può essere la migliore occasione per ripensare lo Stato di diritto e la democrazia.

Proviamo a ragionare sull'idea di una sorta di virata dal bicameralismo perfetto a quello di garanzia, che punti sulla qualità della legislazione: poche leggi l'anno, purché scritte in forma semplice e con chiarezza di principi, delegando le funzioni gestionali al Governo ed aumentando i poteri di controllo e di indirizzo del Parlamento. Nessuno impedirebbe di farlo con l'attuale ordinamento, ma, volendo mettere mano alla Carta, si può introdurre uno strumento nuovo per curare la peste normativa: occorre rafforzare la gerarchia delle fonti, introducendo un terzo livello, tale per cui, oltre alle attuali leggi costituzionali e a quelle ordinarie, si dovrebbero introdurre le leggi in forma di codice, intese come testi unitari, che regolino organicamente i principi, i criteri e gli obiettivi nei diversi campi della vita pubblica.

Insomma, come sottolineava Carlo Galli in un convegno sulle riforme, trovo certamente paradossale che nella fase attuale, in cui siamo consegnati totalmente alla contingenza, si riesca a pensare alla riforma di un organo costituzionale, costruito per avere in sé la custodia del futuro, per la mediazione e non per l'immediatezza. Il Senato fa parte della complessità che va abolita con i pretesti più assurdi e va trasformato in un megafono di interessi diffusi, che non devono trovare sintesi in quella sede, ma esclusivamente nel Governo, titolare di suprema legittimazione per aver vinto elezioni gestite da una legge elettorale costruita appositamente per semplificare e ammazzare, in un'estrema torsione maggioritaria, le forze politiche esistenti, tranne due o tre, impedendo che ne nascano in futuro, nonché costruire una società in cui la politica non abbia una forma articolata e l'interesse per la politica non si traduca in forme autonome. In questo quadro sconnesso vi è coerenza: poiché non si riesce a mettere mano al rapporto tra politica ed economia, acconciamo il sistema politico ad essere uno spazio in cui solo il Governo riesce a districarsi.

Insomma, credo che molti siano i punti da affrontare, ma, nel tempo limitato che abbiamo, trovo veramente curioso che, in risposta alla domanda di partecipazione e controllo dei cittadini ed alla sfiducia nei confronti della politica e della cosiddetta casta, impugnando la bandiera del rinnovamento, il Governo proponga un Senato di nominati, della e dalla casta, e alla Camera liste più bloccate che con il Porcellum, anzi blindate dai capipartito, zeppe di consiglieri regionali nominati dai loro colleghi (570 dei quali risultano inquisiti, anche se non condannati, per carità). Ciò a maggior ragione in una situazione in cui, per quella dimensione istituzionale, nelle Regioni, oltre alla legittima difesa sul piano giuridico individuale - diversa per ciascuno, come diverse ovviamente sono le accuse - vi è un problema di rilegittimazione rispetto all'opinione pubblica, ancora stordita dagli scandali e da alcune condanne che, in casi eclatanti, hanno scoperchiato un vero e proprio verminaio (penso alla vicenda della precedente amministrazione della Regione Lazio, ma non solo).

Smettetela poi con i sondaggi taroccati e risparmiate i soldi *(Applausi della senatrice Mangili)*; quesiti del tipo: «Vuoi eliminare il Senato?», a cui viene risposto: «Certo che sì». Se a queste domande volete aggiungere anche questa: «Volete eliminare la Camera?», penso che risponderebbero: «Come no!». All'IPR era stato commissionato un sondaggio, il cui risultato è stata la risposta: «Se però resta, deve essere votato dal popolo».

Il linguaggio del Governo - questione delicata - fatto di populismo e plebeismo, a volte persino di crassa ironia e dileggio, ritengo sia sbagliato da usare per tutti, anche per le opposizioni - come pure è sbagliata la cultura che lo sottende - ma è preoccupante quando ad usarlo sono il potere, il Governo e la maggioranza, sia al suo interno che verso l'esterno. Vengo da una scuola in cui i maestri avevano nomi come Luigi Petroselli, sindaco di Roma, che della lotta al plebeismo ed al facile ribellismo fece una bandiera, e una scuola appunto. Tanto più adesso dobbiamo tutti fare questo sforzo di ascolto

reciproco, perché è il bene supremo che ci accingiamo a riformare, che non è intoccabile, ma è proprio con questo spirito, con quest'attenzione e con questa disponibilità all'ascolto che va affrontata tale materia.

Da parte di chi governa e ha la responsabilità della maggioranza si fanno i numeri sulla casta, con proclami del tipo: «Abbiamo eliminato alcune migliaia di politici», come nel caso delle Province (ma poi vedremo cos'è successo, com'è stato ricordato negli interventi precedenti). Non sento però parlare di quelle migliaia e migliaia di altri nominati nelle circa 7.000 aziende partecipate, per cui invece lo *status* si consolida, forse perché hanno fatto tutti un atto di conversione alla filosofia dell'attuale Governo e perché tutte le nuove nomine hanno quel segno di fedeltà all'Esecutivo. Qui non c'è spreco: parliamo di 30.000-35.000 nominati, non dei 3.000 delle Province, che prendevano un gettone di qualche centinaio di euro; parliamo di milioni: credo che, considerato tutto insieme, sia un pacchetto che supera il miliardo.

Davvero, allora, la demagogia di chi ha il potere è grave. Il Governo ed il Presidente del Consiglio si rendano protagonisti di un atto straordinario.

Ci sono sei milioni di poveri totali: lo ha detto ieri l'ISTAT, non qualche istituto di parte, politico; non è un sondaggio. Parliamo di milioni di bambini e anziani che non hanno la possibilità di rispondere alle loro esigenze essenziali, non hanno il cibo, il pane quotidiano. Non è «povertà 2.0», è un dramma antico che si ripropone oggi in Italia.

Quando in Germania si pose in atto la straordinaria opera di riunificazione, altro che equilibri di bilancio e *fiscal compact.*

Allora, se c'è coraggio, questo va fatto, questo ci aspettiamo dal Governo: lotta senza quartiere alla povertà, sviluppo, investimenti e lavoro. Non è demagogia questa, non è il programma del '47. È il programma di oggi, indispensabile per essere credibili: non ingegneria istituzionale, non le battute, peraltro anche di scarso livello.

Una provocazione però voglio farla. Mettendo mano alla Costituzione, perché non abrogate l'articolo 81, quella camicia di forza che, nel delirio dell'era breve di Monti, vi siete autoinflitti? Renzi in Europa ha perso credibilità, anche recentemente. Lo hanno capito tutti, purtroppo, e dico purtroppo perché ha chiesto deroghe e tempo, perché quella camicia di forza, su cui è stata buttata acqua, comincia a stringere, e non ci sentono. Qualcuno dice: «Vedremo», ma non ci sentono, perché è un argomento purtroppo forte, che fu contestato dai più grandi esponenti ed esperti di economia, premi Nobel americani, non cinesi o coreani. L'articolo 81, appunto, l'equilibrio di bilancio, il *fiscal compact*. Liberiamo l'Italia e liberatevi. In questo noi vi aiuteremo.

Smettetela con i sondaggi taroccati: risparmiate i soldi, come dicevo prima. Andate a valutare veramente le risposte e le condizioni drammatiche in cui viviamo.

Questa è la provocazione che faccio: dentro la riscrittura della Costituzione si ponga la questione di liberare la nostra Carta costituzionale da quell'articolo 81 che non i Padri costituenti, ma voi, qualche anno fa, in maniera improvvida, nell'era breve di Monti, avete inserito. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, voglio intanto esprimere un giudizio molto positivo sulla proposta di riforma che stiamo oggi esaminando e su cui dibattiamo, che è frutto di un lavoro positivo sotto un duplice punto di vista: dal punto di vista dello spirito della Costituzione e dal punto di vista politico.

Abbiamo oggi un progetto di riforma che è il frutto di una sinergia virtuosa tra il ruolo svolto dal Governo (in una condizione in cui, nell'anno che abbiamo alle nostre spalle, non si era riusciti, né a livello parlamentare né a livello governativo, ad elaborare invece un progetto di riforma; c'è stata quindi la determinazione, la volontà e la capacità del Capo del Governo e del ministro Boschi, in rappresentanza della compagine governativa, di portare avanti con determinazione il progetto di riforma) e, dall'altra parte, il lavoro della Commissione, che è stato prezioso, molto valido e che ha

inciso in profondità sul disegno di legge proposto, ridando una dignità e un ruolo al Parlamento. Si è trattato di interventi che - ahimè - le divisioni, le difficoltà, le incapacità, la timidezza (o, a volte, il rimanere ancorati a una retorica che poi si traduce in una conservazione dell'attuale testo costituzionale) non avevano consentito.

Voglio quindi ringraziare tutti i componenti della Commissione per il loro lavoro e, in particolare, della presidente Finocchiaro e, mi permetterete, dei membri del Gruppo Partito Democratico, che hanno dato un contributo forte insieme agli altri. Ringrazio, per tutti, la capogruppo Lo Moro.

Peraltro, devo dire che in questo dibattito mi hanno sorpreso due livelli di insufficienza grave dal punto di vista politico.

Vi è innanzitutto chi ha sciorinato un cumulo di insulti, con una grande arroganza e senza un minimo di freno in quello che si è potuto esprimere in quest'Aula, usando termini inaccettabili, che non sono però serviti a colmare l'assoluto vuoto politico e l'assoluta incapacità di confrontarsi e di avanzare proposte. Tutto ciò è avvenuto all'indomani di un voto che ha visto la scelta dei cittadini fortemente indirizzata su chi vuole investire sulle capacità del Paese di venire fuori dalla crisi e su chi vuole approvare e portare avanti un processo riformatore, che ha ridimensionato pesantemente chi, invece, scommetteva sullo sfascio.

Vi è poi una retorica, una continua ricerca di citazioni fuori luogo (per lo meno così le ho trovate) e una ricerca di termini ed elementi il cui uso, francamente, trovo quanto meno sproporzionato per un processo di riforma. Mi riferisco all'uso di espressioni quali «autoritario», «deriva di sistema», «stravolgimento della Costituzione» e il riferimento addirittura a personaggi autoritari. Trovo questo uso, francamente, persino più negativo, perché appartenente a forze che poi, alla fine, si condannano alla marginalità politica (da questo punto di vista, non valgono i sondaggi, collega Cervellini, ma vale il voto dei cittadini espresso un mese fa, che è stato molto chiaro, a favore di chi ha voluto sostenere un processo di riforma e contro chi è ancorato su un no a tutto).

Da questo punto di vista, voler continuare a dire no a qualunque cambiamento della Costituzione significa fare il peggior servizio alla nostra Costituzione, che proprio perché è una Costituzione valida nelle sue fondamenta, ha però bisogno di alcuni aggiornamenti e di alcune innovazioni.

Mi domando cosa sarebbe successo se noi oggi stessimo qui a discutere, come era ipotizzato all'inizio della legislatura, del cambiamento della forma di Governo o della forma di Stato. Cosa sarebbe dovuto succedere? Abbiamo ascoltato affermazioni che veramente non stanno né in cielo né in terra.

Sono stati ben indicati, in maniera molto efficace, dall'intervento della presidente Finocchiaro, gli elementi di rafforzamento del disegno di legge di proposta di riforma istituzionale presentato dal Governo. Noi abbiamo un solido riferimento a modelli democratici e costituzionali del nostro continente. Cito per tutti la Francia e la Germania, e non lo faccio per caso. Pur essendoci delle originalità nel nostro sistema bicamerale, sostanzialmente ritroviamo gli elementi principali di una seconda Camera, non eletta dai cittadini e che, però, oltre che rappresentare l'ordinamento delle autonomie locali e l'ordinamento regionale (o, nel caso della Germania, uno Stato federale) partecipa a pieno titolo, come le altre Camere degli altri Paesi europei, al processo costituzionale, ad alcuni importanti elementi del processo legislativo e ad importanti funzioni e non esprime il voto di fiducia al Governo. Noi abbiamo ricalcato nella sostanza questo modello, per cui tutta una serie di richiami a derive autoritarie o stravolgimenti costituzionali non trovano fondamento.

Anche sul tema del sistema di elezione, francamente, mi pare vi sia stata una sovraesposizione e un eccesso di sottolineatura su di un elemento che non trovo essenziale, proprio perché ci agganciamo a modelli costituzionali sperimentati che funzionano, con riferimenti a grandi Paesi. In Europa, fra i grandi Paesi, l'unico Senato che ha una maggioranza di elezione diretta è quello della Spagna, ma questo non è elemento che deve indurci a bocciare in maniera così *tranchant* la riforma costituzionale così com'è proposta.

Bene il recupero sul Titolo V. In questo caso c'era davvero un *vulnus*, con un eccesso di ricentralizzazione nei confronti dello Stato, che contraddiceva la nostra tradizione di autonomia e il

principio di sussidiarietà, di governo dei territori, di responsabilità delle comunità locali. Da questo punto di vista, è stato recuperato un livello dignitoso rispetto ad un eccesso che era frutto anche di processi mediatici sommari. Ci stiamo rendendo conto, infatti, di come le inefficienze principali si annidino, poi, nelle burocrazie dello Stato centrale.

Bene anche sul *referendum*, ma anche in questo caso ampliamo notevolmente l'utilizzo di questo strumento. Chi è intervenuto su questa materia ha detto cose che non tengono conto del fatto che modificare il *quorum* per far valere i *referendum*, anche alla luce del voto delle ultime elezioni politiche, darà un ampio spazio a questo strumento. Tuttavia ho ascoltato discorsi contraddittori. Non si può fare, infatti, la difesa strenua della Costituzione, per cui non bisogna toccare nulla, e poi inneggiare alla democrazia referendaria, che è l'esatto contrario dello spirito della democrazia rappresentativa contenuto nella nostra Costituzione. La democrazia o è rappresentativa o non è. Lo spirito della Costituzione è stato quello di inserire alcuni elementi di democrazia referendaria, non di trasformarla in questo senso.

Ci sono criticità che voglio sottolineare: una attiene all'elezione del Presidente della Repubblica. Credo sia giusto - e ho sottoscritto il relativo emendamento - ampliare il collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica con i deputati europei. Credo che favorire un più ampio collegio, i cui componenti siano eletti in momenti diversi, rappresenti un elemento di garanzia assolutamente utile.

Desidero, inoltre, evidenziare all'attenzione dei relatori l'aggravamento dell'articolo 138 della Costituzione. Ritengo che noi non dovremmo salutare in maniera negativa l'eventualità che non si raggiunga la maggioranza dei due terzi nel voto parlamentare e si debba ricorrere al *referendum*: trovo questo un elemento positivo. Tuttavia, ritengo che per il futuro - perché è chiaro che una modifica adesso non varrebbe per oggi - un aggravamento della procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione sia assolutamente utile, tanto più che ciò può agevolare una discussione più serena sulle prossime modifiche di riforma della Costituzione, ove si volesse affrontare il tema del cambiamento della forma di Stato o della forma di Governo. D'altra parte, ricordo che la nostra procedura di modifica della Costituzione è la meno aggravata tra le Costituzioni dei principali Paesi europei.

Un ulteriore elemento che considererei è il nostro ordinamento delle autonomie locali. Ritengo, presidente Finocchiaro, che vi sia una rottura nella trama dell'ordinamento delle autonomie locali. La dotazione istituzionale sui territori è squilibrata. Stato centrale, Regioni, Città metropolitane: vi è una superdotazione istituzionale per alcuni territori (le aree metropolitane e i capoluoghi di Regione), mentre vengono lasciate scoperte le aree periferiche, che non possono essere governate solo dai Comuni e dalle Unioni Comuni. Non possiamo consentire che interi territori e una parte importante della nostra popolazione siano soggetti a riduzioni di servizi e di capacità di governo istituzionale. Credo, quindi, che questo tema debba essere affrontato, ricorrendo o alla definizione di enti di area vasta o alla potestà delle Regioni di organizzare i propri territori con un processo di decentramento di poteri e funzioni.

Ancora, considero che il tema concernente i diritti civili rappresenti un rafforzamento delle funzioni del Senato. Credo potrebbe essere utile riconoscere il miglioramento che vi è stato e che riguarda anche le procedure rafforzate per l'approvazione di un provvedimento, quando la Camera non si uniforma ai rilievi del Senato. Credo che questo ulteriore aspetto possa essere preso in considerazione.

Concluderei su un argomento di contesto, aleggiato in tutti gli interventi: il tema della legge elettorale e dell'autonomia. Noi dobbiamo ricordare le difficoltà in cui ci siamo trovati l'anno scorso, all'indomani delle elezioni, quando con il sistema elettorale in vigore non c'era alcuna maggioranza. Siamo rimasti bloccati per molto tempo nell'impossibilità di dotare questo Paese di un sistema elettorale capace di assicurare una maggioranza all'indomani del voto, cosa fondamentale per l'affidabilità del nostro Paese e per poter governare.

Oggi lo strumento elettorale approvato alla Camera ha due grandi pregi: garantisce un sicuro vincitore all'indomani delle elezioni e non costringe a coalizioni elettorali, elemento che ha gravemente pesato sulla capacità di governo della seconda Repubblica, dove le coalizioni larghissime, i cartelli elettorali cui costringeva il Mattarellum hanno prodotto difficoltà enormi, scarse riforme ed anche una

stagnazione dello sviluppo del nostro Paese. Credo che quando parliamo della legge elettorale non possiamo dimenticare questi due elementi. C'è l'elemento della scelta, da parte dei cittadini, dei propri rappresentanti in Parlamento e questo ha valore sotto molti profili; a mio parere, il sistema migliore può essere quello di una legge che imponga ai partiti di svolgere elezioni primarie o quello della doppia preferenza di genere, che appare una soluzione preferibile rispetto ai collegi uninominali, che hanno visto una pratica di utilizzo dei partiti con l'affidamento di collegi sicuri a determinati candidati a prescindere dalla territorialità, con una sorta di meccanismo a liste bloccate. Questo elemento ha un valore perché in realtà non sono tanto i *quorum* o il numero dei senatori ad incidere sulle garanzie, anche nell'elezione del Presidente della Repubblica. Anche adesso, nella condizione attuale, rispetto al Presidente della Repubblica, con leggi che prevedono comunque un premio di maggioranza, quando i parlamentari sono completamente e totalmente scelti e non individuati ed eletti dai cittadini, si pone, in ultima analisi, un tema di responsabilità rispetto a chi è il Presidente della Repubblica. Oggi il problema non riguarda tanto gli atti formali, ma il fatto che un comportamento del Presidente della Repubblica materialmente eversivo sostanzialmente non potrebbe essere bloccato se non attraverso l'unico strumento che la Costituzione prevede, che è la messa in stato d'accusa. La messa in stato d'accusa di un Presidente che controllasse la maggioranza del Parlamento sarebbe però impossibile, quindi in quel caso la Costituzione sarebbe davvero scoperta.

Credo che dei parlamentari che rispondono comunque ai cittadini e che hanno una loro forza ed autonomia per il consenso elettorale che ricevono sia davvero il migliore antidoto rispetto ad eventuali derive autoritarie. Questo però è un rischio, lo ripeto a tutti quelli che oggi si sono sprecati con aggettivi fuori luogo, che non riguarda questa riforma, ma la nostra condizione attuale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, sono emozionata di essere qui in quest'Aula per parlare in difesa del sistema parlamentare, della rappresentatività e della democrazia, ma al tempo stesso provo un profondo senso di sconforto, perché sono consapevole che tutto questo sarà inutile, perché voi avete già deciso.

Questo non è altro che l'ultimo atto di un processo lungo che ha avuto origine decenni fa e che oggi semplicemente si compie: viene messo nero su bianco, dentro la nostra Costituzione, con un disegno di legge imposto dal Governo alla Commissione in modo inusuale ed imbarazzante .

Ma noi tutti i giorni di questa XVII legislatura abbiamo avuto prova che la riforma Renzi è stata già attuata da tempo. Le Camere non sono più, come recita la nostra Costituzione, l'organo che all'interno del sistema politico è titolare della funzione legislativa e del controllo politico sul Governo. Non sono titolari della funzione legislativa, visto che in sedici mesi sono stati approvati in queste Aule solo sette disegni di legge d'iniziativa parlamentare sui 3.785 depositati, contro ben 48 di iniziativa governativa di cui 34 decreti-legge, di cui 21 sottoposti al giudizio di fiducia (naturalmente nessuna legge d'iniziativa popolare, che da anni giacciono nei cassetti).

Ci duole sottolineare che in circa dodici mesi del Governo Letta sono stati emanati 16 decreti e poste otto fiducie, mentre in soli cinque mesi del Governo Renzi sono stati emanati 18 decreti-legge e poste 13 fiducie. Questo è il cambio di verso, vero? Non parlo della funzione di controllo politico del Governo, vista la posizione prona del Parlamento alla volontà dell'Esecutivo.

Ancora solo l'altro ieri chiedevo ai Presidenti di Commissione, dopo le audizioni sul decreto-legge n. 91 del 2014 (dopo che tutti unanimemente siamo giunti alla conclusione che alcune, per noi non solo alcune, disposizioni sono oggettivamente controproducenti e sbagliate), quali possibilità, quali azioni concordate tra noi fossero possibili per correggere in fase emendativa il decreto: mi veniva detto, con un sorriso, che sinceramente non lo sanno, che devono chiedere al Governo cosa fare, abdicando al dovere di dire loro al Governo cosa fare. Oggi, ancora, arriva in Commissione la "tagliola" al numero degli emendamenti, con il ricatto che altrimenti il Governo sarà costretto a chiedere la fiducia. Questi sono solo gli ultimi due accadimenti portati come esempio.

Questa riforma, dunque, mette in atto un accentramento verticistico dei poteri e delle decisioni, che si

sta nei fatti già realizzando da tempo. Perché? Questa è sempre la prima di tutte le domande da farsi: perché? Ci dicono, in nome della governabilità. È azzerato il dibattito e la discussione, è azzerata la partecipazione, è azzerata la rappresentatività parlamentare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Si giustifica tutto questo con l'argomento falso della lentezza dei lavori parlamentari (eppure molte leggi, come è già stato evidenziato, sono state approvate in soli venti giorni), e siamo pieni (anche questo è stato sottolineato) di leggi, di norme e di deroghe, soprattutto siamo pieni di deroghe alle leggi che facciamo in continuazione per poi non rispettarle e non farle rispettare. Basterebbe, a nostro avviso (abbiamo già detto anche questo), migliorare i Regolamenti di Camera e Senato per ottenere ottimizzazione dei tempi e dei risultati. Quindi, in nome della «fretta» legislativa, sull'altare della governabilità viene sacrificata la fondamentale funzione democratica di controllo delle Camere sul Governo.

Infatti, diciamocelo chiaramente, non si elimina solo il Senato, ma si «ingessa» anche l'altra Camera: si neutralizza, si assoggetta completamente al volere del potere esecutivo con una norma costituzionale.

Se è vero che si norma meglio l'uso della decretazione di urgenza, è vero anche che si dà facoltà al Governo di operare con le modalità del decreto con le leggi ordinarie (per le quali vi saranno 60 giorni di tempo per dire sì o no), che non avranno più i limiti costituzionali dei decreti, né il limite di straordinarietà, urgenza e necessità, né quello legislativo di omogeneità. Dipenderà soltanto dalla volontà e dall'arbitrio del Governo decidere quali e come.

Con la riforma si obbligano i cittadini a votare per la sola Camera dei deputati, ma questi "eletti superstiti" saranno ancora eletti con liste bloccate, ossia si tratterà sempre di nominati dai vertici di partito, benché sia stato valutato incostituzionale; quindi, non uomini liberi nell'esercizio del proprio mandato elettorale, con libertà di espressione, che non siano vincolati al partito; non uomini liberi, scelti dal voto popolare con l'unico vincolo assoluto rappresentato dalla responsabilità politica con l'elettore, come sarebbe con il voto di preferenza. No.

Inoltre, il premio di maggioranza permetterà alla più grande delle minoranze di diventare maggioranza e impedirà di fatto l'eguaglianza del voto. La maggioranza artificiale così creata potrà esercitare la sua dittatura sulla sola Camera superstite, che sarà sottoposta a sua volta alla dittatura dell'uomo solo al comando che l'ha nominata.

Il Senato, poi, è un «pasticciaccio brutto» di rappresentanti delle istituzioni territoriali che, in difformità al principio di uguaglianza, godranno di privilegi e mandati, tra cui l'immunità, non derivata dal mandato del voto a suffragio universale del popolo, ma dal voto del Consiglio regionale, anche se si tratterà di sindaci. Avremo amministratori territoriali con funzione di senatori *part-time* che dovranno assumere la funzione legislativa e decidere di leggi costituzionali e dell'elezione del Presidente della Repubblica, che avranno mandato per lo scioglimento dei propri Consigli regionali e che potranno effettivamente costituire Commissioni di inchiesta, si, ma solo sui propri «affari» territoriali, ossia potranno indagare, ma solo su se stessi.

I cittadini perderanno la sostanza del loro diritto di voto e la democrazia sarà ridotta a una gara televisiva tra i due capi dei partiti maggiori. Le minoranze non avranno voce e diritto di rappresentatività, o meglio alcune minoranze che si saranno accordate potranno con un premio di maggioranza - che, ricordo, insieme al sistema proporzionale è un assurdo costituzionale - essere «diversamente» minoranze, più minoranze delle altre, come direbbe Orwell. Chi vincerà prenderà tutto, nominerà il Presidente della Repubblica e determinerà il destino della Corte costituzionale.

Ma quando ha avuto inizio tutto questo? La mistica della governabilità nasce decenni fa quale controrivoluzione di un *élite* politica e finanziaria alla realizzazione dello Stato sociale, costruito in quelli che furono detti da altri i trent'anni d'oro della rivoluzione sociale e della rivoluzione culturale, i decenni delle lotte e delle conquiste dei nostri nonni e dei nostri padri, quelli che gettarono le basi del *welfare*, che costruirono con fatica mattone su mattone la scuola pubblica, la sanità pubblica, i diritti dei lavoratori e delle donne, i diritti per tutti.

È in quegli anni che sono custodite le radici culturali di un sogno possibile; è da quell'*humus* che ci

derivano ancora le immagini di un altro mondo possibile di sviluppo, che non lasci nessuno indietro, che veda nella partecipazione, nel bene comune e nella distribuzione delle risorse, il vero equilibrio per una comunità capace di essere veramente democratica, egualitaria e rispettosa dell'ambiente in maniera naturale. Quello che volete distruggere è tutto questo.

Da questa volontà di distruzione e di annientamento nasce lo scollamento dei partiti dalla società, che non è casuale. La crisi di rappresentatività nasce naturalmente dal fatto che i partiti nel tempo non si sono più qualificati come estrattori-selettori di domande sociali coordinate in programmi credibili, ma si sono trasformati in portatori di interessi altri e particolari, di decisori esterni e spesso esteri.

A degradare i partiti e la politica in quel che sono diventati è stata proprio la rinuncia alla funzione specifica dell'essere a servizio della comunità, a favore di una fantomatica governabilità. Innanzitutto, perché governare è più attraente e facile che rappresentare, anche perché si evita così di dover dare risposta a domande non evadibili, perché non compatibili con le risposte che siete obbligati a fornire ai veri padroni, ai portatori di interesse, al mercato finanziario. Ma invero l'ingovernabilità del Parlamento del bipolarismo fallito e della rappresentanza solo apparente è proprio il risultato di una governabilità coatta. Come qualcuno ha saputo sintetizzare molto bene, l'Italia è ingovernabile perché si cerca di governarla con al forza, e non il contrario.

Quindi ora si capisce perché e perché così in fretta. È necessario chiudere e stringere la morsa autoritaria vestita da populismo e da false motivazioni prima che cittadini liberi ed indipendenti invadano dei tutto le istituzioni ed invertano il corso della controriforma con cui, ad uno ad uno, state smontando i mattoni e i muri della costruzione, state smantellando accuratamente lo Stato di diritto, sostituendo alla pluralità e alla partecipazione il pensiero unico dell'individualismo proprietario, della concorrenza sleale e distruttiva e della competizione rapace e dello sfruttamento bulimico.

Eppure è accaduto in Italia un evento senza precedenti nella storia degli Stati: la dichiarazione di incostituzionalità del sistema di elezione del Parlamento, cioè della legge fondante della forma di Stato, che introduce alla forma di governo. In qualunque altro Stato democratico e civile questo evento avrebbe determinato l'immediato scioglimento, senza indugio, delle Camere elette con quel sistema. Sarebbe stato possibile e giusto andare alle elezioni con la legge elettorale costituzionalmente corretta e subito utilizzabile depurata secondo le indicazioni venute dalla Corte.

Invece cosa accade? Le due Camere restano impudicamente in carica, comprensive dell'ingiusto, incostituzionale premio di maggioranza: un vero e proprio abuso, che vede seduti tra Camera e Senato ben 150 onorevoli, che ingiustamente votano. Scelgono il Presidente della Repubblica, il Consiglio superiore della magistratura e decidono ogni giorno su leggi fondamentali per il nostro Paese, e - guarda un po' - sulla riforma costituzionale, a disegno governativo, e poi sulla legge elettorale, determinando un cambio strutturale della nostra Costituzione, uccidendo il sistema parlamentare assembleare fondato sulla rappresentatività, in maniera illecita e illegale.

Quando accade qualcosa di veramente grave e scandaloso è necessario fermare tutto e far convergere le forze su quell'unico obbiettivo; le voci che si alzano devono essere un'unica voce e la notizia che deve uscire deve essere una. Questo accade normalmente quando un'emergenza democratica ci invade. Succede anche all'organismo biologico che di fronte ad un fatto eccezionale converge tutte le proprie risorse e forze nel punto attaccato dall'agente patogeno. Così dovrebbe avvenire ora per la riforma costituzionale, ma dobbiamo contrastare troppi attacchi contemporaneamente: l'attacco all'ambiente contenuto nel decreto-legge n. 91, la terra dei fuochi con i recenti dati dell'Istituto superiore di sanità, il nuovo decreto ILVA, la Palestina (come possiamo tacere sulla Palestina?). Un momento: quante emergenze dobbiamo affrontare tutte insieme? Il lavoro, le città che cadono addosso ai nostri figli e li uccidono, i barconi di immigrati disperati da accogliere, la sanità, il pericolo di nuovi impianti, di nuovi trattati: non c'è modo neanche di elencare tutto.

Siamo il Paese in continua emergenza, siamo il Paese dove le voci di protesta si perdono in un urlo scomposto e disarmonico, in un sovrapporsi di suoni confusi, dove il troppo finisce con il diventare niente.

La TV spazzatura del dolore pornografia ce lo ha insegnato: siamo capaci di abituarci a tutto e di non

scandalizzarci più di niente. È proprio il troppo, la sovrabbondanza e l'enormità dei fatti che ci anestetizzano. Dovremmo provare a capire dove ha avuto origine tutto questo, quando abbiamo cominciato ad abituarci a tutto questo, quando ci è sembrato abbastanza normale vedere un condannato per truffa allo Stato per 360 milioni di dollari recarsi al Quirinale per discutere di riforme costituzionali e per porre le proprie condizioni *(Applausi dal Gruppo M5S)*; assistere mentre ci smontano la Costituzione pezzo per pezzo con un mezzo sorrisetto annoiato.

Quando è accaduto tutto ciò, quando ci siamo trasformati così? È stato con il discorso di Craxi alla Camera? Quando per sua discolpa disse «così fanno tutti» e nessuno si alzò per protesta? O è stato il discorso di Violante, quando ammise che il partito non aveva messo mano al conflitto di interessi per un accordo con Berlusconi e che Mediaset ne aveva ampiamente beneficiato e lo doveva riconoscere? lo credo che al discorso di Craxi ci saremmo dovuti ribellare e credo che quando parlò Violante avremmo già dovuto capire tutto.

In oltre vent'anni hanno messo in atto una controrivoluzione culturale perfetta, tramite le televisioni di Mediaset, grazie alla volutamente mancata legge sul conflitto di interesse; hanno accuratamente svuotato i nostri cervelli e i cervelli dei nostri figli per riempirli di niente. A piccole dosi, come si fa con un veleno potente, ci hanno abituati a tutto, un poco alla volta, affinché niente ci uccidesse e niente più ci indignasse davvero, non al punto di rinunciare ai nostri piccoli privilegi, almeno, qualunque essi siano: 80 euro in più nella busta paga, per esempio, pur consapevoli - perché lo sapevamo già - che da un'altra parte ce li avrebbero tolti; ma, come diceva qualcuno, si vive di illusioni e quello che appare a volte è più vero di quello che è vero.

Ma ora siamo al punto di non ritorno. Se passerà questa riforma - e passerà - ci vorranno decenni per tornare ad uno Stato democratico e saranno tempi bui, perché qui non stiamo mettendo solo il nostro destino nelle mani di un uomo solo al comando: stiamo consegnando il nostro futuro nelle mani di interessi scellerati che compieranno definitivamente lo scempio dei diritti, la svendita dei beni comuni, lo sfruttamento ambientale già iniziato, che daranno forma concreta ad un sistema di prevaricazione e controllo su tutti e su tutto.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 19,29)**

(*Segue* NUGNES). Un ultimo appello: volete la governabilità? Fate progetti condivisibili per il bene comune, di buonsenso *(Applausi dal Gruppo M5S)*; governate bene senza privilegiare i pochi a discapito dei molti, con spirito di equilibrio e di giustizia, e vedrete allora come otterrete la governabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gotor. Ne ha facoltà.

GOTOR *(PD)*. Signor Presidente, le relazioni dei senatori Finocchiaro e Calderoli, il lavoro di questi mesi in Commissione affari costituzionali, che ha migliorato il testo base del Governo in punti qualificanti, e anche i miei precedenti interventi in Aula mi esimono dalla necessità di ribadire gli argomenti a sostegno dell'attuale processo di riforma costituzionale. Argomenti politici, a partire dalla constatazione che questa riforma rafforzerà, com'è giusto che sia, e più di quanto forse oggi appaia, la stabilità e l'energia dell'azione di Governo. Ciò avverrà con l'introduzione di un unico rapporto fiduciario, con l'individuazione di una sola Camera politica e con l'istituzione di una corsia preferenziale per i disegni di legge dell'Esecutivo.

Ci sono anche argomenti di carattere economico che riguardano la necessaria riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, dal momento che l'unica strada percorribile per aggredire in modo strutturale il debito pubblico italiano, la vera anomalia del nostro Paese rispetto al contesto europeo, è proprio quella di rimodulare i rapporti tra Stato centrale e Regioni istituendo un Senato delle autonomie con funzione di compensazione e di coordinamento che riduca il contenzioso davanti alla Corte costituzionale e renda più efficiente il sistema nel suo complesso.

A controbilanciare questo rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo mi è sembrato assai opportuno intervenire sulla rivitalizzazione dello strumento referendario abrogativo. È vero che la soglia delle firme relative all'ammissibilità dei quesiti si è alzata, seguendo un andamento proporzionale con la

crescita della popolazione rispetto al 1945, ma non è stata valorizzata nella giusta misura, secondo me, la novità rappresentata dall'inserimento del *quorum* mobile che, di fatto, sposterà la soglia di validità di un *referendum* dal 51 per cento a circa il 35, rendendo lo strumento di nuovo effettivamente praticabile.

Ritengo anche importante intervenire con un apposito emendamento sullo strumento dei *referendum* propositivi, perché l'attuale crisi dei rapporti tra istituzioni e cittadini non può trovare una soluzione soltanto dall'alto ma deve passare attraverso un allargamento e un coinvolgimento della partecipazione diretta degli elettori ai processi legislativi e decisionali.

Mi sembra inoltre significativo l'aver alzato il *quorum* per eleggere il Presidente della Repubblica. Spero che sia possibile anche allargare il collegio dei grandi elettori, come ricordava oggi il senatore Casini, con l'inserimento dei 73 parlamentari europei, per diminuire di molto le possibilità che il vincitore del premio di maggioranza, nel caso di coincidenza tra elezioni politiche e scadenza del settennato, sia in grado di eleggere in modo autosufficiente il Presidente della Repubblica con il voto di meno di una trentina di nuovi senatori. A questo proposito, anche la riduzione del numero dei parlamentari non risponderebbe solo a criteri di maggior efficienza della nuova Camera politica, ma costituirebbe un ulteriore freno e garanzia, evitando l'esorbitante sproporzione tra i numeri del nuovo Senato e della vecchia Camera dove un singolo partito, detentore del premio di maggioranza, potrebbe da solo contare oltre tre volte il numero dei senatori. Se non sarà il Senato a intervenire in tal senso, auspico che ciò possa essere fatto dai colleghi deputati in seconda lettura, come senso della responsabilità politica e stile nei comportamenti imporrebbero di fare.

Ma non è soltanto di questo che voglio parlare. Con il mio intervento vorrei mettere a verbale un duplice disagio che ha accompagnato questi mesi di lavoro parlamentare. Il primo ha riguardato il modo con cui il sistema di comunicazione italiano (stampa e TV) ha raccontato questo processo di riforma costituzionale. Aldo Moro, nel suo memoriale scritto durante la prigionia nella primavera del 1978, ricordava: «La stampa italiana costituisce un enorme problema sia per quanto riguarda il suo ordinamento e sviluppo, sia per quanto riguarda la sua indipendenza». Aggiungeva poi che «il Paese è così dominato da cinque o sei testate. Questi giorni hanno dimostrato come sia facile chiudere il mercato delle opinioni. Non solo non troverai opinioni, ma neppure notizie. Forse questo è un aspetto particolare di una crisi economica, che non può non essere anche una crisi editoriale. Infatti, su 20-25 seri giornali è difficile bloccare; su 5 o 6 sì».

Da allora sono passati oltre trentacinque anni, e in questi mesi mi è capitato più volte di pensare alle parole di Moro e al nesso che c'è e che stiamo vivendo tra la crisi economica attuale, che naturalmente coinvolge anche i principali gruppi editoriali nazionali (che ancora oggi si contano sulla punta delle dita di una mano), e la disponibilità che hanno dimostrato, fatte salve ovviamente le debite eccezioni, a trasformarsi in meri megafoni del Governo, oppure in narratori di presunti retroscena in cui la notizia e la sua analisi scompaiono, con l'unico obiettivo di alimentare al loro posto un racconto deteriore della vita pubblica italiana.

Troppo spesso la stampa e la tv hanno assunto, senza mediazione ed anche con un eccesso di autocompiacimento, un *frame* narrativo in cui chi ha idee diverse da quelle della maggioranza e su un tema cruciale per la democrazia di un Paese, come l'organizzazione del suo sistema parlamentare, non è legittimato ad esprimerle e rispettato in quanto tale, ma viene tacciato davanti alla pubblica opinione di essere un gufo, quindi un menagramo, un sabotatore, un frondista o, peggio, mosso da interessi economici personali. *(Applausi dal Gruppo M5Se del senatore Buemi)*. Che questo comportamento possa fare parte delle miserie e persino delle volgarità della lotta politica, specialmente quella nei tempi nuovi, ci sta, e a me non stupisce; ciò che invece mi ha stupito è stato proprio il fatto che, supinamente, sia la stampa che la tv si sono acconciati a questo tipo di narrazione. Ciò, lo confesso, mi ha ricordato una disponibilità a rivivere come un automatismo i periodi più bui della storia patria e dei rapporti tra propaganda e potere, che avrei preferito non dovere, amaramente, constatare. Ad aumentare la pena è stato il dover prendere atto quotidianamente che il più delle volte ciò è avvenuto da parte di giovani giornalisti, indeboliti professionalmente dall'evidente proletarizzazione subita in

questi anni dal mestiere.

Insomma, mai come in questi mesi, mi sono reso conto di come vent'anni di egemonia economica e culturale del berlusconismo sulla comunicazione italiana, una presa padronale diretta o un'influenza indiretta, ma comunque condizionante, non siano passati invano ed, anzi, abbiano formato un abito trasversale da destra a sinistra che, in momenti come questo, è stato indossato con un eccesso di vezzosa disinvoltura e superficialità da larga parte del sistema comunicativo nazionale.

Un secondo limite, Presidente, va colto anche nell'amministrazione del Senato. Il processo di riforma si è svolto senza la benché minima capacità da parte dell'Istituzione di valorizzarlo sul piano simbolico, rituale e comunicativo. Ciò avrebbe voluto dire individuare una sala apposita dove tenere le riunioni della 1a Commissione dedicate all'argomento; approntare un circuito chiuso, video e audio, per dare la giusta pubblicità ai lavori e ai dibattiti; assegnare alla stampa spazi appositi, senza costringere, per intere giornate, quei giornalisti a bivaccare nei corridoi antistanti la Commissione; individuare un portavoce istituzionale dei relatori del provvedimento - troppo abbiamo contato e ci siamo affidati alla loro squisita esperienza e capacità politica e professionale, e ciò vale per entrambi - che si occupasse esclusivamente di comunicare all'esterno la riforma del Senato.

Noi stiamo facendo una cosa grande e importante, molto rara nella storia dei Parlamenti occidentali, che solo il tempo che abbiamo davanti sarà in grado di giudicare nella sua serietà e lungimiranza; eppure siamo riusciti nell'impresa, sul piano delle procedure e, financo, della sciatteria, di discutere una riforma costituzionale nello stesso modo ordinario con cui in Commissione si discute della legittimità di una legge che riguarda il distacco del Comune di Sappada.

Spero che la Camera dei deputati non commetta gli stessi errori. Ma, se devo individuare una differenza di senso istituzionale tra noi ed altri Paesi di antichissima o nuova democrazia, essa è proprio in questa incapacità di creare riti, simboli, senso dell'istituzione e piuttosto nella impareggiabile capacità, propria delle stesse classi dirigenti italiane, di produrre esse stesse in modo autonomo un sentimento di antipolitica e di disaffezione istituzionale tra i cittadini, che poi si incaricano di cavalcare.

Questo discorso - e concludo - vale anche per le modalità e le tempistiche dell'organizzazione di questi lavori. Eppure non ci vorrebbe molto a capire che, in un'età in cui la comunicazione è immediata e virale, l'immagine di un'Aula vuota mentre è in corso una discussione generale è già di per sé un manifesto pubblicitario di impotenza, disinteresse e affanno. E non voglio neppure tacere la sguaiatezza di alcuni interventi, non tutti, dei colleghi del Movimento 5 Stelle. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Penso alle urla della senatrice Taverna o alle parole del senatore Cioffi, che non ha esitato ad offendere pubblicamente un Ministro della Repubblica, tra l'indifferenza generale, accusandola di leggere testi altrui. Sono stati passaggi umilianti per chi li ha pronunciati, che mi hanno fatto vergognare - ve lo dico con chiarezza - di condividere con voi lo stesso scranno parlamentare. Vergognare - sia chiaro - prima come cittadino e poi come senatore. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Silenzio. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Senatore Santangelo, quando chiederà la parola interverrà.

GOTOR *(PD)*. Concludo ricordando la necessità ineludibile di cambiare in punti qualificanti la legge elettorale dell'Italicum per com'è uscita dalla Camera dei deputati il mese scorso.

Allora non sapevamo che il Senato delle Autonomie, com'è giusto che sia, sarebbe stato di secondo grado. Così essendo, però, non è possibile che la Camera sia composta da nominati, perché ciò renderebbe sempre più evanescente e deresponsabilizzante il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, alimentando una deriva oligarchica della democrazia, già in via di consolidamento in altri Paesi occidentali. Ragioneremo sui metodi (doppia preferenza di genere, collegio uninominale oppure un sistema misto), ma sarà necessario riannodare i fili del rapporto tra cittadini ed istituzioni, nello spirito di fondo che ha animato e anima anche questa riforma del Senato. Questo è l'impegno che prendiamo pubblicamente nel votare in modo convinto questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, non intervenga se non ne ha titolo. Bisogna dare la possibilità a tutti di dire la propria opinione in quest'Aula, e io garantirò questo diritto. Lei stia zitto.

SANTANGELO *(M5S)*. Però gli altri parlano, non sono solo io. Lei sente solo me, come al solito: senta pure gli altri.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con questa riforma - di cui evidenziamo in maniera molto negativa la grande fretta posta nel darne attuazione - il Governo Renzi sta portando avanti scelte antidemocratiche e non rappresentative, che i cittadini purtroppo capiranno solo al momento del non voto, quando sarà loro negata la partecipazione democratica. Lo stesso identico processo è stato attuato con i tanto sbandierati ed altrettanto inesistenti risparmi - la Corte dei conti lo ha messo nero su bianco - contenuti nella legge Delrio, per una caotica quanto inefficiente soppressione delle Province. E allora partirei proprio da questo finto taglio, per arrivare al dunque.

Il World Heritage Committee, il 26 giugno 2009, ha ufficialmente inserito le Dolomiti nella lista del Patrimonio universale dell'umanità dell'UNESCO, grazie alla loro bellezza ed unicità paesaggistica e alla loro importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico. I nove sistemi montuosi comprendono una serie di paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale; luoghi sublimi e monumentali.

La decisione sulla candidatura presentata dallo Stato italiano è stata presa all'unanimità dai 21 membri della commissione UNESCO, riunita a Siviglia (lo ripeto: da 21 membri, in modo unanime). Possiamo solo dire che questo riconoscimento prestigioso è stato il frutto di un impegno costante, andato avanti per anni e da sempre guidato e coordinato dalla Provincia di Belluno, che vanta ben il 75 per cento dei gruppi dolomitici.

Un risultato più che meritato, ma non certamente scontato, che rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo di tutto il territorio in cui sono situate tali bellezze paesaggistiche. Quel territorio è il mio territorio, signor Presidente. Le Dolomiti, infatti, rappresentano uno dei principali siti naturalistici monumentali del nostro Paese, non soltanto per le cime che raccontano milioni di anni di evoluzione del nostro pianeta, ma anche per ciò che le circonda. È ovvio che le Dolomiti, come patrimonio dell'UNESCO, diventeranno sempre più un'attrattiva importante, inserendosi nel circuito del turismo consapevole e sostenibile (tra l'altro di parole che alla sinistra piacciono molto).

La Provincia di Belluno sarà chiamata quindi a mettere in atto politiche di sviluppo sostenibile e duraturo, in cui rilanciare e potenziare il rapporto tra ambiente, economia e società. Nel momento in cui si è dovuto decidere a quale delle Province interessate affidare la sede legale della neonata Fondazione denominata Dolomiti UNESCO, la scelta è stata orientata sulla Provincia di Belluno, proprio considerando il ruolo primario che l'ente locale ha esercitato quale promotore e coordinatore dei lavori che hanno permesso alle Dolomiti la qualifica di patrimonio universale dell'umanità.

La Provincia di Belluno, ora da voi ridotta a ente di secondo grado, è costituita da 67 Comuni, con una popolazione di circa 210.000 abitanti, di cui 58.000 appartenenti a gruppi di minoranze linguistiche dell'area ladina e sappadina (appena nominata dal senatore che mi ha preceduto) e si sviluppa però su un territorio di 3.600 chilometri quadrati interamente montano e transfrontaliero. Lo ripeto, affinché resti a tutti memoria di questo concetto: si tratta di un territorio interamente montano e transfrontaliero. Infatti, il nuovo Statuto della Regione Veneto, approvato in via definitiva con legge regionale statutaria nel 2012, riconosce, all'articolo 15, comma 5, condizioni e forme particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria. Solo con il rinnovo elettorale dell'ente provinciale, però, si sarebbe potuto dare attuazione a tutto ciò, ovvero «alle forme e condizioni particolari di autonomia», ora riconosciute direttamente anche dalla Regione Veneto.

È quindi necessario ricordare che la Provincia di Belluno, pur avendo rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni elettorali del giugno 2009, è stata sciolta, su proposta del Ministero dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della mozione di sfiducia nei confronti del

Presidente della Provincia di Belluno. Di conseguenza, come ovvio, è stato nominato un commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al Presidente «fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge», come riporta l'atto in questione.

Ecco il primo atto di non democrazia. In condizioni normali la Provincia avrebbe dovuto essere rinnovata, nei suoi organi elettivi fondamentali, in un periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno 2012. Ad oggi, la Provincia risulta commissariata dal 13 dicembre del 2011, con tutti i danni e le conseguenze che ciò ha comportato per il territorio bellunese.

I diversi interventi normativi che si sono susseguiti nel corso di tutta la XVI legislatura hanno di fatto congelato l'amministrazione commissariale della Provincia di Belluno, non permettendo lo svolgersi delle elezioni, che erano previste nella primavera del 2012. Quindi, da oltre due anni i cittadini della Provincia di Belluno non hanno più una rappresentanza politica portatrice dei loro interessi in tutte le sedi istituzionali, ma sono rappresentati da un Commissario, ovviamente non eletto - ma probabilmente, in questo momento, va di moda non essere eletti, ma solo nominati - che non risponde delle proprie scelte agli elettori ma al Ministro dell'interno. Tutto ciò ha determinato un grave *vulnus* al sistema democratico e al diritto di elettorato attivo, che è un caposaldo della nostra Costituzione.

Dopo l'approvazione della riforma truffa Delrio, raccontata ai cittadini come la panacea di tutti i mali, la Provincia si trasformerà in ente di secondo livello, senza più garanzia di una guida politica veramente espressione diretta della volontà popolare. La Delrio è una riforma che definire centralista è un eufemismo, ma in questo siete maghi, con un Governo accentratore, federalista solo a parole e millantatore, che approfitta di questa crisi economica, alla quale non sa assolutamente far fronte, e la usa come paravento per frettolose riforme. II Governo Renzi non ha fatto altro che scopiazzare la riforma degli enti locali territoriali attuata dal regime fascista, proprio al fine di snaturane le peculiarità, riconducendo il controllo sotto l'egida di Roma. Le Province, organi di secondo livello, presentano un unico risparmio accertato, legato alla gratuità degli organi politici. Come anticipato, la Corte dei conti ha evidenziato la totale assenza di risparmi - a fronte di evidenti disservizi, aggiungo io - in particolare per le aree interamente montane e di non facile gestione, come il Bellunese, nelle quali è difficile vivere e dalle quali si pretende comunque stanzialità, ma alle quali le risorse e la particolarità del territorio, quindi i costi del vivere, non vengono riconosciuti. Se è vero, infatti, che, da un lato, nel testo della legge Delrio si prevede un riferimento alle province montane, dall'altro lato, allo stesso tempo, non vi è alcuna specifica in merito a come questi territori debbano essere tutelati per la propria particolarità, e soprattutto non si accenna alle risorse aggiuntive che dovranno essere loro destinate.

Le cose non solo vanno fatte, ma vanno fatte anche bene, cosa che a questo Governo riesce difficile (o meglio, impossibile): lo vedremo a breve, signori, quando i finti risparmi e i finti tagli verranno allo scoperto. Allora saranno dolori per tutti, per i cittadini e per questo Paese che sta soffrendo per un'economia che ormai l'ha portato veramente a toccare il fondo. Intanto voi, però, parlate solo di riforme, senza pensare a quello che chiede il Paese in questo momento, ossia uno stipendio, un lavoro e la sicurezza di arrivare alla fine del mese, oltre al rilancio dell'economia nel contesto di un sistema europeo e possibilmente mondiale, nel quale però attualmente l'Italia conta assai poco.

Per tornare all'argomento del mio intervento, parlare di Province montane e, allo stesso tempo, indicare 1'invarianza di spesa è un trucco che presto verrà smascherato: ricordiamo infatti che nella riforma Delrio un passaggio fondamentale è costituito proprio dall'invarianza di spesa, quindi non possiamo comprendere come si possano dare maggiori competenze e responsabilità a fronte di risorse che non solo sono le stesse, ma addirittura negli ultimi decreti sono state anche tagliate e ridotte (pensiamo al decreto IRPEF: 80 euro sono costati cari a questo Paese e a voi, invece, un voto che probabilmente non vi verrà più dato!).

Si tratta di una vergogna che i miei concittadini hanno il diritto di sapere (atto di onestà che sul territorio i vostri rappresentanti ad oggi non hanno ancora avuto il coraggio di fare). Siamo comunque certi che la riforma Delrio verrà giudicata incostituzionale, e allora in quel momento non solo saremo

costretti a dire: «Ve lo avevamo detto», ma chiederemo certamente i danni: è una promessa e su questo la Lega Nord non farà un passo indietro.

Durante l'esame del disegno di legge Delrio abbiamo condotto la nostra battaglia senza tregua, insistendo sulla necessità di affrontare in modo razionale la riorganizzazione degli enti locali territoriali, inserendo il tema nelle già programmate riforme costituzionali, affidando direttamente alle competenze regionali la riorganizzazione di nuove forme associative per l'esercizio delle funzioni di Governo di area vasta, nonché la relativa soppressione di tutti gli enti intermedi.

Oggi che le riforme costituzionali approdano in quest'Aula - e devo dire che, per quanto emerge da quasi tutte le voci dei colleghi senatori, in maniera quasi univoca, questo approdo è stato uno dei più infelici, dobbiamo tristemente constatare come anche in quest'occasione non siate stati capaci, o meglio non avete voluto, arginare le nefandezze introdotte dal disegno di legge Delrio delle quali siete comunque ben consapevoli: ammetterlo, però, sarebbe una sconfitta. Meglio quindi lo sia solo per i cittadini che avete preso in giro, come quelli della Provincia interamente montana di Belluno, alla quale ancora oggi non è dato il riconoscimento dovuto.

È assurdo - e mi riallaccio alla premessa fatta all'inizio del mio intervento - che il mondo intero riconosca le peculiarità della Provincia di Belluno, ma che il Governo non abbia il coraggio di scrivere all'interno della Costituzione una tutela particolare per questo patrimonio paesaggistico.

Colleghi senatori, noi della Lega promettiamo che faremo di tutto affinché le Province montane siano riconosciute nella Costituzione, ma andremo oltre: chiederemo che a queste Province interamente montane venga riconosciuta la stessa forma di autonomia delle Province di Trento e Bolzano, perché autonomia e federalismo sono nel nostro DNA. Siamo convinti, infatti, che non sia più procrastinabile una riforma reale del sistema Stato in un'ottica federalista, la stessa che spaventa questo Governo, tanto da fargli assumere scelte nel senso opposto, da allontanarne i presupposti per tornare ad un potere centrale imperante, da riportare in capo allo Stato competenze quali energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e da portare a 800.000 le firme necessarie per il raggiungimento del *quorum* per poter indire un *referendum* e a 250.000 le firme necessarie per presentare un disegno di legge di iniziativa popolare.

Questa è la vostra falsa democrazia partecipativa. Questa è la vostra non democrazia!

Noi della Lega Nord siamo convinti che le comunità territoriali devono essere messe nelle condizioni di sviluppare un'azione autonoma, anche nel contesto internazionale. Una riforma in un'ottica federalista è quindi necessaria, ne siamo convinti - lo ribadisco - non solo per ridisegnare l'organizzazione del sistema politico del nostro Paese, ma soprattutto per gettare le fondamenta per una nuova Europa: un'Europa delle Regioni e dei popoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Cittadini senatori, il disegno di legge che andiamo ad esaminare è quello che potremo chiamare «il disegno di legge della vita», cioè una rarità. Una riforma così invasiva e così travolgente della Costituzione è una cosa che - per fortuna - uno vede molto di rado; questa, però, non avremmo proprio voluto vederla.

Come prima osservazione vorrei dire che di questo si parla molto e male.

Il duetto Renzi-Boschi - entrambi assenti - ha riempito televisioni e giornali della sua presenza, dicendo tutto tranne quello che è questa riforma. Vogliamo vedere un attimo che cosa hanno detto?

Hanno detto, per esempio - è stato riportato da un quotidiano nazionale come «la Repubblica» - che in questi giorni si sta discutendo dell'abolizione del Senato. È falso. Ma, allora, perché il Presidente del Consiglio, il Ministro per le riforme costituzionali e i giornalisti assieme accettano che venga detto questo? È una domanda facile, però manca la risposta.

Mi dispiace che non ci sia il Ministro, ma qualche giornalista questa domanda dovrebbe farla, anche perché magari arriverà il momento in cui i giornalisti non potranno più fare queste domande e allora li ringrazieremo per non averle fatte, come successe nel 1922. Anche allora qualcuno smise di fare domande; dopo un anno si fece la legge Acerbo e sappiamo poi com'è andata a finire. *(Applausi dal*

Gruppo M5S).

È stato detto anche - altro titolo apparso sul quotidiano «la Repubblica», che non è comunque l'unico a scrivere queste cose - che l'abolizione del Senato - perché si insiste sul concetto - porterà un risparmio di 500 milioni. È falso anche questo: dai conti fatti, ci risulta che i milioni siano 43. Abbiamo un senatore Questore, che ha mostrato le cifre, per cui bisognerebbe dirle queste cose agli italiani. Magari gli italiani direbbero: «Ma perché 43 milioni? Con 43 milioni, cosa vuoi fare?». Niente.

Un'altra cosa che è stata detta è che ci sono dei costituzionalisti che approvano questa riforma. Quali? Non c'è stato un giornalista che abbia fatto questa domanda: è una domanda semplice, facile. Chiediamo quali sono questi costituzionalisti, perché di nome non ne è stato fatto neanche uno. La signora Boschi non ha fatto un nome; il signor Renzi non ha fatto un nome. Però i costituzionalisti che sono contro questa riforma ci sono e i loro nomi li conosciamo, perché si sono esposti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Anche questo è un profilo interessante, che andrebbe approfondito.

Poi vorrei buttarvi là un'altra riflessione e lo faccio perché mi sento di essere la bocca, gli occhi e le orecchie dei cittadini a casa e vorrei che tutti noi qui pensassimo questo. Vorrei chiedere ai giornalisti: perché permettete che succeda questo? Perché permettete che il Presidente del Consiglio butti fango sulle persone che ci sono qui in Senato, dicendo che sono fannulloni, che sono attaccati alla poltrona e che pensano solo ai loro soldi? Io non ho sentito il presidente Renzi tagliarsi lo stipendio, quindi anche lui pensa ai soldi.

Paradossalmente, allora, anche una persona che fa sciopero non dovrebbe farlo perché, difendendo il proprio posto di lavoro, è in conflitto di interessi. Quindi, secondo il Presidente del Consiglio noi non dovremmo dire niente, perché stiamo difendendo il nostro posto: la logica conseguenza è dunque che nessuno dovrebbe scioperare. Perché nessuno gli dice questo? Mi rivolgo anche a voi, colleghi del Partito Democratico: perché non glielo fate notare, visto che è il vostro Presidente ed è la vostra maggioranza, non la nostra?

Detto questo, vorrei cominciare ad esaminare nel dettaglio questo benedetto disegno di legge costituzionale, ma prima voglio dirvi un'altra cosa. Noi siamo qui da 15 mesi e voi avete visto come agiamo: non diciamo no per partito preso, noi diciamo no quando bisogna dire no e sì quando bisogna dire sì, tant'è che dai Resoconti risulta che abbiamo detto sì quasi il 70 per cento delle volte in cui siamo stati chiamati ad esprimere un voto. Le altre volte abbiamo detto no, mentre il Partito Democratico ha detto no il 75 per cento delle volte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Quindi non siamo noi il partito del no, anche perché non siamo neanche un partito, ma sareste voi. Facciamo caso anche a questo.

Adesso entriamo nel merito. Io ho già fatto questo discorso in Commissione affari costituzionali, ma lo ribadisco.

Nell'illustrazione di questo disegno di legge ci sono le ragioni per le quali il proponente, il Governo, vorrebbe fare questa riforma. Sono sette punti, che vado a leggere.

Il primo punto è che gli Esecutivi sono deboli nell'attuazione del programma. La prima domanda è: quale programma? Quello della maggioranza o quello dell'Esecutivo? Perché l'Esecutivo dovrebbe essere, come dice la parola, l'esecutore del programma della maggioranza e non dovrebbe fare altro che seguire un compito tracciato. Il programma della maggioranza si applica e gli si dà esecuzione. È semplice ma, a quanto pare, ciò non avviene perché tutti i proclami fatti in sede di campagna elettorale sono stati puntualmente disattesi. Per esempio, il PD aveva detto di essere a favore delle rinnovabili e poi, nel decreto-legge n. 91 del 2014 avete fatto il contrario, uccidendo il fotovoltaico. È una leggerissima contraddizione. Comunque, se l'Esecutivo è debole nell'attuazione del programma non è colpa del Senato o della Camera, ma è colpa dell'Esecutivo.

Il secondo punto è che i procedimenti legislativi sono lenti e farraginosi. Ma di chi è la colpa? Pensateci: noi stiamo per vedere il quinto decreto salva Ilva, che corregge il quarto, che aveva a sua volta corretto il terzo, il secondo e il primo. Quindi, se esiste una farraginosità è perché il Governo non è capace di fare le leggi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Oltretutto, il Governo è in pieno conflitto di

interessi, perché le leggi o le fai o dai loro esecuzione. Se sei l'Esecutivo, dai loro esecuzione e lasci che le leggi le faccia qualcun altro, cioè il Parlamento, che è titolare del potere legislativo. Anche questo secondo punto va a sfavore del Governo e, quindi il Governo, in questi primi due punti, sta dicendo: io non vado bene.

Al terzo punto il proponente, il signor Renzi, dice che si fanno troppi decreti. Ma i decreti li fa il Governo, e quindi la risposta è: ne facesse di meno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il quarto punto sottolinea che i decreti sono eterogenei. Ma i decreti li fa sempre il Governo e quindi la risposta è: non li faccia eterogenei. Se ne facciano tanti, diversi. Non è difficile.

La quinta considerazione riguarda la prassi della questione di fiducia e del maxiemendamento. Ma è ancora il Governo che pone la questione di fiducia e che fa i maxiemandamenti. La risposta è: non lo faccia più.

Il sesto punto è che ci sono troppe leggi e che, troppo spesso, sono instabili e confuse. Si ritorna così a quanto ho detto prima. Il Governo non è capace di fare bene le leggi, perché ha questa ansia legislativa di farne tante. Ne facesse di meno, e eviterebbe questa situazione. Ancora una volta è colpa del Governo.

Il settimo punto è che vi è conflittualità tra diversi livelli di Governo. È senz'altro così, e questo fatto risale a una riforma della Costituzione del 2000, fatta dal Governo, che ha confuso le carte tra enti locali e il potere centrale. In tal modo, vi sono stati molti conflitti di attribuzione.

Sette punti su sette dicono dunque che se qualcosa non va in questa Repubblica è la modalità con cui l'Esecutivo fa le cose. È interessante. Quindi, il Senato e il Titolo V non c'entrano nulla. Si potrebbe fare questa riforma rispondendo alle domande del proponente in tempo zero. Basterebbe che il proponente smettesse di fare ciò che non dovrebbe fare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Nel giro di qualche minuto abbiamo smontato tutte le premesse di questo disegno di legge. Bisogna però fare qualche altra considerazione, che in parte ho già fatto prima. Vi è una collisione tra quello che si dice qui e quello che viene detto fuori. Il signor Renzi e la signora Boschi vanno in giro a dire cose non vere: che noi siamo frenatori, e che siamo anche disfattisti. Ed è brutto sentire queste parole a distanza di quasi un secolo. Il termine disfattismo era quello che si usava in altre epoche per denigrare l'avversario e metterlo a tacere. Ma dall'altra parte qualcuno urlava: «Comunisti!». Non lo ricordate? Era un modo per mettere a tacere le persone. E voi, che per tanto tempo avete denigrato quel personaggio, adesso ne avete preso gli atteggiamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In pratica, è ancora qui. È un'ombra che aleggia qui dentro, ed è veramente brutto. Tornando alla storia, io vi ho ricordato quanto accadde prima dell'approvazione della legge Acerbo. Più o meno, avvenne ciò che avviene oggi. C'erano i cosiddetti Governi imbelli, che non erano in grado di fare le cose. C'era conflittualità tra i livelli di Governo e nel Parlamento, e i partiti litigavano tra loro.

Pertanto, qualcuno dopo le elezioni del 1921, in cui aveva raccolto pochissimi voti (l'1 per cento), cominciò a dire che era necessario più potere; così, nel silenzio e nella complicità delle istituzioni e dei mezzi di informazione, questa persona fece approvare una legge (la legge Acerbo) che dava, a chi prendeva il 25 per cento dei voti, circa il 66 per cento dei seggi. Non è molto diverso da quello che vogliamo fare adesso. Ancora una volta si invoca la governabilità; ancora una volta non bisogna giocare con le parole: voi confondete governabilità con stabilità dell'Esecutivo. Orwell la chiamava la «neolingua», un modo di usare parole diverse per cercare di confondere le persone. La stabilità dell'Esecutivo è la capacità dell'Esecutivo di rimanere al suo posto se è fedele al suo programma, che è quello della maggioranza. In caso di conflitto tra Governo e Parlamento, chi se ne deve andare, in una Repubblica parlamentare? Il Governo, non il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'Esecutivo, quindi, è stabile nel momento in cui attua il programma della maggioranza. Questo significa stabilità dell'Esecutivo. Governabilità vuol dire che l'Esecutivo è inamovibile, legato a doppio filo con la maggioranza che lo sostiene: me ne vado io, ve ne andate anche voi. La maggioranza, quindi, finisce per essere sotto ricatto, perché l'Esecutivo giustamente trascina con sé tutti quanti.

Si parla di prima Repubblica come la fonte di tutti gli orrori; vi vorrei far riflettere su due cose.

Immaginate se avessimo avuto una legge elettorale maggioritaria: avremmo avuto la DC al Governo per quarant'anni. Ve lo immaginate? Immaginate se non ci fosse stato qualche partitino, tipo il Partito liberale o il Partito repubblicano, che ogni tanto diceva «io non ci sto» e faceva cadere il Governo di fronte a qualche vaccata che voleva fare. Questo è uno scenario. Eppure a quei tempi gli Esecutivi cadevano ma le legislature duravano, era il Parlamento il sovrano, come dovrebbe essere. In caso di conflitto andava via il Governo, assicurando che nessuno potesse spadroneggiare per cinque anni.

Immaginate se in quei quarant'anni ci fosse stato il signor Berlusconi, con il quale adesso state facendo le riforme, *by the way*. Avremmo fatto passare il lodo Alfano - anzi, legge Alfano, perché lodo sarebbe una cosa condivisa; anche in questo caso avete mistificato le parole - e la legge Schifani. E magari, con l'ausilio di questa riforma che volete far passare, la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica avrebbero detto che erano buone e noi ce le avremmo avute per sempre, finché non ci fosse stata una maggioranza così sostanziosa da rimuoverle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Volete tutto questo? La domanda rimane sempre quella.

Vorrei proseguire smontando delle balle - chiamiamole così - che vengono dette dal signor Renzi. Parlo del vostro Governo, non di voi, perché spero che abbiate qualcosa che batte nel vostro petto e che queste cose le sentiate. Noi, infatti, siamo rappresentanti della Nazione - ricordiamocelo tutti quanti - di tutti i cittadini, non siamo rappresentanti della poltrona che occupiamo.

La prima balla è che il Parlamento non deve essere di ostacolo al Governo. Questo l'ha detto il signor Renzi. Ho già la pelle che mi si è alzata di un centimetro. Il Parlamento è un ostacolo? Queste cose le ho sentite dire solo nei regimi totalitari, neanche in quelli autoritari.

La seconda balla: l'Unione europea ci ha chiesto di fare le riforme. È una mezza verità: potremmo chiamarla, nella neolingua, una volontaria campagna di disinformazione, invece di bugia. L'Unione europea, infatti, ci ha detto di fare le riforme, ma non queste: ci ha detto di fare riforme economiche e del mercato lavoro. Ma noi abbiamo fatto male pure quelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Adesso facciamo anche qualche considerazione politica. Questa riforma somiglia in modo veramente inquietante a quella del 2006 e, anzi, tutti i discorsi che ho sentito fare in Aula spingono sempre di più in quella direzione. Ci credo: chi aveva voluto la riforma del 2006? Il signor Berlusconi, con il quale state facendo le riforme. Quindi non è cambiato niente, assolutamente niente.

Anche la famosa clausola di supremazia, che a nessuno qui è piaciuta, compare esattamente nello stesso modo. Si chiamava clausola di supremazia anche allora: almeno cambiategli il nome. Abbiate pazienza: dategli un altro nome. (*Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorrei parlare del patto che avete fatto con zio Silvio. Quando si è parlato di questo, infatti, qualcuno scuoteva la testa, dicendo: no, noi non abbiamo promesso niente. Riflettiamo, ragioniamo assieme. In questo patto il signor Berlusconi cede tutto: vi dà una legge elettorale con la quale non va al Governo, perché i numeri sono quelli, e una riforma dell'assetto istituzionale in cui chi vince prende tutto; in cambio non prende niente. Che tipo di negoziato sarebbe questo? Pensate che quella persona, che è arrivata dove è arrivata, abbia questa capacità negoziale, di sedersi ad un tavolo dicendo: ti do tutto e non prendo niente? No. Vuol dire che c'è sotto qualcosa, ma non lo conosciamo. Non vuol dire che non ci sia. Bisogna sempre ricordarsi quel famoso detto che dicono a Wall Street a chi pensa di essere quello che sta facendo i soldi: «Se ti guardi intorno e non vedi nessun pollo, sei tu il pollo». Bene, se noi ci guardiamo intorno e non vediamo polli, vuol dire che i polli siamo noi. Anche questo va detto.

Parliamo un attimo dell'immunità, ma giusto per ricordare quello che sta succedendo in questi giorni. È arrivato un avviso di garanzia a Maroni, presidente della Regione Lombardia, il quale poteva trovarsi qui e quindi godere dell'immunità. Bene, voglio ricordare Camillo Benso conte di Cavour, che ricevette in omaggio due pesci, pescati nel canale Cavour, quello che porta il suo nome, e siccome si tratta di un canale demaniale, di proprietà dello Stato, tutto quello che c'è dentro è di proprietà dello Stato. Sapete cosa fece? Li restituì, perché non era opportuno che un Ministro del Regno prendesse in omaggio qualcosa che era di proprietà della collettività. Stiamo parlando di due pesci di fiume. Ora invece parliamo di persone che vengono rinviate a giudizio, indagate, come i consiglieri regionali del

Piemonte: quattro condannati e 24 rinviati a giudizio; è normale, più del 50 per cento. Queste persone potrebbero essere qui e noi vogliamo anche dotarli di uno scudo. Perché invece ai consiglieri che non vengono in Senato non viene fornito nessuno scudo? Mi sembra abbastanza incostituzionale anche questo e dovremmo rifletterci.

Vorrei dire un'ultima cosa. Quando si parla di questi argomenti, si usa sempre la neolingua, che io uso anche se mi dà molto fastidio: "deriva autoritaria", "scivolamento verso totalitarismo o verso l'autoritarismo", "democrazia autoritaria" sono veramente brutte espressioni, ma salviamo il concetto.

Badate bene che quando parliamo di questo, non intendiamo che debba venire una dittatura con il manganello vero, perché quella è finita, appartiene al passato, come non esistono più le guerre, anzi le paleoguerre, come le chiamano gli storici, ma esistono le neoguerre, che si combattono in modo pulito, stando a casa e schiacciando un bottone per far partire un drone, una bomba intelligente oppure un missile lanciato da un silos a Minot, in North Dakota, a 15.000 chilometri, che colpisce un bersaglio in Russia o in Cina. Avviene così, spingendo degli innocui bottoni.

Quello che dobbiamo pensare è una nuova dittatura, leggera, nella quale rimane lo scheletro democratico perché è questa la chiave: mantenere lo scheletro democratico.

Con questo progetto di riforma, abbiamo una perfetta linea di comando. Il centro è il Presidente del Consiglio, ed è qui che questa riforma è uguale a quella del 2006, che accentrava tutto nel Presidente del Consiglio, ma lo fa in modo diverso, mettendo insieme le due cose: il Presidente del Consiglio nomina, con soli nove senatori, il suo Presidente della Repubblica, condiziona la Corte costituzionale ed il Parlamento è schiavo suo (quindi ha fatto una perfetta linea di comando) perché c'è una legge elettorale maggioritaria.

Formalmente rimane l'impianto democratico, che richiede che ci sia un Parlamento, un'elezione e degli organi di garanzia. Ma ve la ricordate l'Argentina degli anni Settanta? Era una dittatura militare eppure il Parlamento c'era e si facevano le elezioni. Andate a vedere i filmati. Si chiamavano gli *alzamanos*, quelli che stavano nel Parlamento, perché votavano sempre in questo modo. Allora quello che chiedo è se vogliamo essere anche noi degli *alzamanos. (Applausi dal Gruppo M5S)*.

Durante il fascismo c'era il Parlamento, si chiamava Camera dei Fasci e delle Corporazioni; in Unione Sovietica c'era il Parlamento e c'era anche una Costituzione, che non era neanche così male, anzi la nostra Costituzione cambiata in questo modo potrebbe diventare anche peggio. Qualcuno poi potrebbe anche inventarsi di aggiungere nel codice penale l'articolo 58-14 del codice penale dell'Unione Sovietica, ci potrebbe anche stare, andate a leggere cosa diceva e vedrete che è coerente con l'impianto di riforma che si vuole attuare.

Anche in Cina si tengono le elezioni e non venitemi a dire che la Cina non è un regime autoritario; persino in Corea del Nord si tengono le elezioni e c'è un Parlamento, quindi voi capite che conservare lo scheletro non vuol dire conservare la democrazia, anzi il trucco è quello. Il trucco è di conservare l'aspetto e di svuotare il contenuto. Il Senato infatti viene mantenuto, perché non si abbia a dire che è rimasta una sola Camera invece di due. Viene mantenuto quindi, ma non serve a niente. Così il cittadino a casa dice che la riforma è stata fatta.

Passando a parlare dei costi, se volete intervenire sui costi, fatelo. Se una cosa costa troppo, la buttate e ne comprate una che costa meno? Se la vostra macchina consuma troppo perché andate sempre al massimo, cosa fate? La buttate via o andate un po' meno veloce? Se il problema quindi è quello dei costi, si interviene su quelli. In che modo? Basta, ad esempio, intervenire dimezzando indennità. Non venitemi a dire che non resta molto, perché secondo i conti parlano di 14.000 euro netti, se si dimezzano solo le indennità ne restano 11.500 e spero che nessuno di voi abbia il coraggio di dire che 11.500 euro sono pochi, o quantomeno se ha il coraggio di farlo lo vada a dire fuori di qui e vedremo cosa risponde la gente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ho ancora qualche secondo di tempo e vorrei fare solo due battute.

PRESIDENTE. Ha ancora un minuto e 12 secondi.

MARTELLI *(M5S)*. Grazie.

Dopo 100 anni di democrazia negli Stati Uniti qualcuno disse: «Se votare facesse la differenza, non ce lo farebbero fare». A quanto pare, qualcuno ci aveva visto lungo. Qualcun altro, però, solo poco dopo, disse (e questo è per il Governo, anche se il Ministro non è mai presente, ma per me è come se ci fosse) che si possono prendere in giro poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo, ma non si possono ingannare tante persone per tanto tempo. Questo lo ha detto Abramo Lincoln. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il fatto di prendere la parola su questo tema mi sta facendo rivivere la stessa emozione di otto anni fa, quando sono intervenuto per la prima volta in quest'Aula, perché si parla della Costituzione.

Devo confessare che spesso negli ultimi anni - non sto parlando degli ultimi mesi - ho sperato che non avremmo dovuto mettere mano alla Costituzione; invece adesso ci ritroviamo a confrontarci su tale tema.

Nel corso della discussione generale ho tentato di compiere uno sforzo per uscire dal concetto di tifoserie. Infatti, questo è un dibattito che non dovremmo ascoltare come le altre discussioni generali; dovremmo avere la capacità e fare lo sforzo di ascoltare le cose che si dicono e non di valutare il Gruppo cui si appartiene. Io sono tra quelli che molto spesso sono irritati dai colleghi del Gruppo M5S (come loro sanno, per i gesti che ci rivolgiamo), ma in questa discussione generale ho cercato di ascoltare cosa hanno detto e non a quale Gruppo appartengono. Ciò vale per tutti perché, se in questo dibattito non siamo capaci di ascoltare e di mostrare un po' di onestà intellettuale, credo che non avremmo davvero dovuto mettere mano alla Costituzione.

Per non parlare dei senatori del Gruppo M5S, sottolineo che il collega del mio Gruppo Moscardelli ha affermato di aver sentito insulti piuttosto che proposte e che alcune persone si oppongono a qualunque cambiamento. Allora, non capisco bene cosa ciò voglia dire.

Leggo il titolo del provvedimento in esame: «Disegno di legge costituzionale. Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,» - e sono d'accordo - «la riduzione del numero dei parlamentari,» - e sono d'accordo - «il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni». Sono d'accordo anche su questo; eppure faccio parte degli eretici che non si riconoscono nel testo licenziato dalla Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

Quindi, qualcuno non la racconta giusta o tutta. Preannuncio in apertura che non esprimerò un voto favorevole sul disegno di legge approvato in Commissione. *(Applausi dai Gruppo M5S e Misto-MovX)*. Ho presentato emendamenti con altri colleghi: se alcuni di queste proposte emendative, che io considero fondamentali, verranno approvate, potrò cambiare posizione; altrimenti non esprimerò un voto favorevole neanche nella votazione finale.

Ho sentito parlare di ricatti, ma a me nessuno mi ha ricattato ed io non sono ricattabile. Esprimo la mia opinione da senatore della Repubblica. Ho sentito, però, anche troppi luoghi comuni in questa discussione generale e vorrei riprenderne alcuni: l'Unione europea ci chiede di fare riforme. Come noto, io sono del collegio estero e vivo in Europa. Incontro molto spesso colleghi parlamentari di altri Stati europei, così come incontro molto spesso ambasciatori di questi Paesi. Da qualche mese devo tentare di rispondere ad una domanda alla quale non sono stato capace di fornire una risposta: cosa state facendo con il Senato? Nessuno ci chiede riforme del nostro impianto democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cervellini)*.In Europa non ho trovato un politico che l'abbia detto. La campagna elettorale per le elezioni europee non l'ho fatta in Italia, ma per il Partito socialista europeo in Europa: in Belgio, in Francia e in Germania. E la domanda che mi veniva rivolta era sempre la seguente: ma cosa state facendo?

Se tutto ciò non ce lo chiede nessuno, vorrei comunque ricordare che qualcuno ha chiesto una cosa preoccupante. Nel 2013 JP Morgan rilevava una piccola cosa. JP Morgan, che conosciamo bene perché è all'origine di questa nostra crisi economica, non si è limitata a criticare le Costituzioni antifasciste europee, ma anche - cito le parole testuali - «il diritto di protestare quando vengono

apportati dei cambiamenti allo *status quo*». Questo è inammissibile per queste persone, e sono loro che ci chiedono di cambiare le istituzioni. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cervellini).*Non mi risulta che JP Morgan sia un'istituzione democratica.

Altri luoghi comuni: siamo l'unico Paese al mondo con un sistema bicamerale perfetto. Il collega Panizza delle Autonomie, se non ricordo male, è di un territorio che confina con la Svizzera. Ebbene, la Svizzera ha un sistema bicamerale perfetto. La Svizzera è un piccolo Paese con otto milioni di abitanti, ma quando si fa una legge per un Paese di otto milioni di abitanti o per un Paese di 60 milioni più o meno il lavoro è lo stesso. Non mi risulta che la Svizzera sia un Paese paralizzato, in dissesto democratico, che non funzioni o che sia in una profonda crisi economica.

Si parla della Francia. In Francia i nostri colleghi parlamentari hanno spesso il titolo di *député maire* e *sénateur maire* di varie cariche, ma non potranno più averlo dalle prossime elezioni. Questa legge l'hanno già fatta, e in Francia sarà vietato dalle prossime elezioni il cumulo delle cariche. In Francia è in corso un dibattito per superare il Senato di elezione di secondo grado. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cervellini).* Questa è la realtà dei fatti, non quella dei luoghi comuni che ci raccontiamo.

Prendiamo l'esempio del *Bundesrat* in Germania. La Germania ha un'altra storia rispetto alla nostra. Lì parliamo di Governi dei *Länder* che - voglio esagerare, ma tra tutte le esagerazioni che ho sentito, me ne sarà concessa una - sono quasi degli Stati indipendenti che hanno deciso di stare insieme. E sono i Governi di questi Stati che fanno il *Bundesrat*. Ma in Germania, se parlate con i parlamentari tedeschi o con i governatori dei *Länder* tedeschi, vi spiegheranno che il 60-70 per cento delle leggi ogni anno sono fatte in bicameralismo perfetto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Quello degli Stati Uniti è l'esempio più vicino che il Governo ha messo sul tavolo, molto vicino a un sistema del Senato che gli stessi Stati Uniti hanno superato nel 1913, ossia 101 anni fa, perché stavano per ricadere in una seconda guerra civile. Il sistema non funziona, e non perché sono cattivi, ma perché si fanno mestieri diversi: un conto è essere Presidente di una Regione e un conto è essere senatore di una Regione.

In Svizzera hanno due senatori per cantone. La Costituzione permette a questi cantoni, se lo vogliono, che uno dei due senatori possa anche essere membro del Governo cantonale. Sono però decenni che in Svizzera questa norma non la utilizza più nessuno. Questo perché sono mestieri diversi. Ciò vale soprattutto per un Paese come il nostro che ha un problema di fondo, che è l'assenza totale del senso di appartenenza ad una comunità nazionale *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è il nostro vero problema di fondo: noi non siamo capaci di vivere insieme perché non abbiamo il senso di appartenenza a una comunità. Noi vogliamo mettere in Senato i rappresentanti di interessi legittimi, ma che sono quelli di governo del territorio.

Tutti gli Stati federali hanno un sistema bicamerale, perfetto o imperfetto, altrimenti non funzionano (ho dimenticato di citare l'Australia come esempio: andate a chiedere se il Senato australiano non ha il potere di bloccare il Governo qualora il Governo vada fuori strada) e il Senato serve a garantire la coesione nazionale.

Voglio fare un esempio: se Roberto Calderoli è Presidente della mia Regione e io sono un senatore della sua Regione, se lui viene da me e mi chiede di portare a casa 100 dal Senato, io verrò in Senato e porterò a casa quello che posso perché il mio lavoro sarà trovare la quadra dell'interesse della coesione nazionale, quindi andrò da Roberto e gli dirò che ho portato a casa 50: mi prenderò una sgridata però questo è il valore, il costo della coesione nazionale.

Ci viene detto che questa è la prima lettura. Sarà pure la prima (lo è tecnicamente) ma io ho il timore che sia la quarta lettura quella che stiamo facendo, perché, anche in base al nostro Regolamento, quando il provvedimento tornerà qui per la nostra seconda lettura potremo intervenire solo su eventuali modifiche apportate dalla Camera perché su altri punti non potremo più farlo. Ebbene, dubito che alla Camera ci saranno modifiche, al di là di quello che ci dicono gli esperti (gli stessi relatori parlano di problemi da correggere). Perché ho questi dubbi? Perché l'azionista principale di questo accordo - lo dicono a chi vuol sentirli - dice di voler portare a casa l'Italicum; dall'altra parte, l'altro azionista principale dice che l'Italicum lo cambieremo. Scusate, io non sono costituzionalista e non ho mai

capito un granché di politica, ma mi sembra difficile che queste due cose stiano insieme. Allora, qual è il prezzo? È l'Italicum (e dunque per l'Italicum una parte voterà qualsiasi tipo di riforma costituzionale) oppure si modifica l'Italicum e non voteranno più le riforme costituzionali? Chi è che non vuole portare a casa il risultato? Chi propone alcuni emendamenti che mirano a mantenere in vita un Senato, a ridurlo a 100 membri, a ridurre solo il numero dei deputati ma a mantenere un Senato che garantisca la coesione nazionale e che soprattutto dia la parola al cittadino? *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*.

Dalla lettura del testo della Commissione vi do due fotografie: la prima è la risposta che si dà all'antipolitica, alla distanza tra la rappresentanza e il cittadino. Direi, bella risposta che diamo con l'Italicum: una legge con liste bloccate (ha ragione il senatore Calderoli quando dice che ce la prendiamo ancora con lui mentre stiamo rifacendo la stessa cosa). Dunque, lì c'è il potere di un segretario di partito che deciderà chi andrà alla Camera dei deputati mentre, per quanto riguarda il Senato, diciamo ai cittadini che una volta che hanno eletto il loro sindaco e il loro consigliere regionale il loro compito è finito: ci pensiamo noi.

Mi sembra che la casta, che ha avuto le mura principali del suo castello demolite, sono cadute, si è rinchiusa nella torre del castello: questa è l'immagine che vedo da questo disegno; mi si può raccontare ciò che si vuole. Questa è la realtà dei fatti: Stiamo dicendo ai cittadini: «votate per tre cose e per il resto ci pensiamo noi». *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani e Mussini)*.

L'altra immagine - mi dispiace e mi fa male dirlo - è che il risultato di questo piano non è che il concetto di un uomo solo al comando. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani e Mussini)*. Mi dispiace, ma non c'è un'altra lettura possibile.

Allora vorrei dire ai miei amici del mio Gruppo che quando si fa una riforma della Costituzione e delle istituzioni la si deve fare pensando che alle prossime elezioni perdiamo. Bisogna elaborare un sistema che garantisca come opposizione il funzionamento delle mie istituzioni, non come maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*. Le maggioranze vanno e vengono ed è bene che sia così perché nessuno ha la verità in tasca; neanche io. Esprimo però qui il mio pensiero come senatore della Repubblica italiana e membro del Partito Democratico che non voterà questa riforma se non saranno approvati alcuni emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, sicuramente ripeterò alcuni concetti, ma insieme a pochi altri coraggiosi stiamo tentando disperatamente di fare il lavaggio del cervello ai membri del Governo.

Partiamo dal fatto che in Europa siamo i primi in corruzione, che non è una questione prettamente etica e morale perché ogni opera pubblica costa alle tasche dei cittadini ben il 45 per cento in più e perché, insieme alla farraginosità, alla scarsa serietà e alla burocrazia, fa scappare gli investitori stranieri. Forse il *Premier* dimentica di dire in televisione o di mettere sulle sue *slide* che gli investitori stranieri per ben il 35 per cento li abbiamo persi a causa della nostra pessima reputazione. Siamo secondi solo alla Grecia per l'ammontare di debito pubblico e con la Grecia condividiamo la mancanza di un reddito minimo di cittadinanza. Siamo tra i primi per pressione fiscale su micro, piccole e medie imprese e tra gli ultimi in servizi a queste. Il conflitto di interessi la fa liberamente da padrone, ma il giovane e velocissimo Renzi si preoccupa di occupare le Camere per sconvolgere la Costituzione e per appuntarsi finalmente al petto la medaglia del grande riformatore.

L'Italia purtroppo è già vittima delle vostre riforme, quelle nate per addolcire i processi del vostro alleato Berlusconi, quali, ad esempio, la depenalizzazione del falso in bilancio, l'accorciamento dei tempi di prescrizione, che vogliono indebolire fortemente l'operato della magistratura. L'Italia è vittima anche della vostra negligenza per non avere ancora approvato una legge efficace contro il conflitto di interessi.

Noi, peraltro, abbiamo il gravissimo problema dell'informazione. Siamo al 49° posto nella graduatoria della libertà di stampa e, quindi, si è diffusa l'idea che gli italiani non aspettino altro che questo stravolgimento. Questo tentativo di plagio avviene a danno degli italiani perché ci viene detto che è

l'Europa a chiederci queste riforme. In realtà, l'Europa ci chiede ben altre riforme, quella della giustizia, del fisco, della pubblica amministrazione e del lavoro. Non si dice che se fossimo stati seri, l'Europa ci avrebbe dato anche una clausola degli investimenti che sarebbe valsa ben 8 miliardi, ma la negligenza, l'inefficacia e l'inefficienza del Governo e del Partito Democratico ci ha fatto miseramente perdere.

Tra l'altro, abbiamo questa enorme necessità di costituire una nuova ennesima casta di nominati, che deve essere chiaramente immune, visti i precedenti di tutti gli amministratori. Viene prima di tutto e per far questo si va in televisione e nei *talk* a dire che il Movimento non vuole diminuire i costi della politica. Forse usate l'accezione negativa dell'accusa che ormai da un anno e mezzo proclamate a scapito del Movimento: «Fate i populisti!». In realtà, già da un anno e mezzo avremmo potuto ridurre i costi della politica se solo aveste voluto dimezzarvi l'indennità, rimborsare le diarie a piè di lista e abolire sul serio il finanziamento pubblico ai partiti. Solo quello ci costa 91 milioni di euro l'anno.

Abbiamo visto quando il giovane Renzi è andato lì a dire che i francobolli non li avremmo pagati più, dal 2016 però non da subito perché per le europee li avete ancora utilizzati: ditelo agli italiani! Siccome agli italiani abbiamo detto che dobbiamo fare la *spending review*, credo che dovremmo cominciare noi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi interessa citare adesso una ricerca che il collega Cappelletti ha fatto in pochissimi minuti: egli ha visto che in quest'anno e mezzo il Movimento 5 Stelle ha votato sì per il 64 per cento delle 4.500 votazioni, contro il 72 per cento dei no del Partito Democratico; se tra quei sì ci fossero stati quelli per abbassare davvero i costi della politica, non avremmo avuto bisogno di svuotare i cittadini dei loro sacrosanti diritti. Ma ciò non si può fare. È così. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ieri mattina è stato per me piuttosto avvilente ascoltare la relatrice Finocchiaro quando, per giustificare l'aumento delle firme per l'iniziativa di legge popolare, ha detto che doveva rispondere a "un'esigenza che viene dalla base di più democrazia partecipata". Ricordo che si aumenta di cinque volte la richiesta delle firme. La relatrice ha poi detto che ci saranno tempi certi per la discussione. Sarebbe, però, il caso di dire in televisione che questo in Costituzione non lo avete voluto mettere perché sarà oggetto di regolamenti, sarà un'altra norma attuativa tra quelle che dormono nei cassetti dei Governi così efficaci del centrosinistra. Probabilmente anche questo rimarrà, purtroppo, lettera morta.

Ci sono stati 220 emendamenti del Movimento 5 Stelle e nessuna approvazione. Vi siete chiusi a riccio nei confronti di quella che, comunque, nonostante il risultato che avete avuto alle europee - ed è importante ricordare che è stato lo stesso che diede perdente Veltroni *(Applausi dal Gruppo M5S)* - avete detto di no alla seconda forza politica per 220 volte.

Questo perché l'unico scudo che avete nei nostri confronti è quello di andare a frignare nei *talk show*, nelle televisioni, nei TG o, come ha fatto poc'anzi il collega, dicendo che il Movimento dice sempre no, non fa niente, fa solo protesta e non proposte. Vi dovreste essere già annoiati a sentire sempre le solite cose.

Comunque, nonostante quello che voi possiate pensare, non siamo affatto scoraggiati. Ci impegneremo sempre di più e faremo sapere sempre di più fuori, capillarmente, ostinatamente e cocciutamente quello che fate qui dentro. Tanto tra un po' arriverà una di legge stabilità lacrime e sangue; voi lo sapete, anche se non avete il coraggio di dirlo. Servono già i primi 20 miliardi per evitare la banca rotta, 20 miliardi per evitare quella clausola di salvaguardia che arriverà a gennaio, servono soldi per la cassa integrazione e per le missioni all'estero. Voi però non dite che non sapete che pesci prendere. Così come non dite che il giovane Renzi ha fatto finta davanti alle televisioni italiane di battere i pugni in Europa; in realtà non ha ottenuto neanche la flessibilità che è già nei trattati. Lui si è vantato, dicendo che avremo gli investimenti fuori dal tre per cento. Un tedesco gli ha però detto: «Bello, non ci sono spese buone o cattive. Regolati». Beh, lì il giovane Renzi probabilmente si gira, ma appena incontra una televisione italiana o scappa (che è meglio) a «Porta a Porta» e arriva in Italia dice che ha fatto tutto. Vedremo: mancano ormai pochissimi mesi.

Noi riusciremo a far sapere agli italiani che siete voi a dire sempre no al reddito di cittadinanza perché la povertà deve rimanere un filo, la schiavitù elettorale, quella che vi dà il consenso nelle

amministrazioni. È l'unica forma che avete per riuscire a mantenervi; se riusciste a rendere liberi gli italiani, non avreste quel 40 per cento e lo sapete bene.

Riusciremo a far sapere che siete stati voi a dire no all'abolizione dell'IRAP per le piccole e medie imprese; altro che noi non vogliamo le riforme. Noi vogliamo tutte quelle riforme che sono ad appannaggio diretto e verificabile immediatamente a favore dei cittadini subito perché i cittadini - come abbiamo detto - non rincorrono il Governo per vedersi pseudoabolire le Province e il Senato; a loro non interessa questo.

E quando si parla di efficacia ed efficienza dei Governi, Renzi e tutti coloro che vanno spesso in televisione a raggiungere il grande pubblico non dicono, che il vero problema sta nei decreti attuativi, Renzi aveva promesso che avrebbe risolto il pregresso, così come ha fatto con i debiti della pubblica amministrazione, quando invece non sta risolvendo né il pregresso né quello che ancora si accumula. L'Esecutivo odierno dal suo insediamento, quindi dal 22 febbraio, ha già accumulato ben 133 decreti attuativi ancora da emanare. Devono trovare attuazione, tra i molti provvedimenti, quelli sulla TASI, sull'abolizione delle Province, sul lavoro, sull'Expo di Milano, fino ad arrivare al *bonus* di 80 euro, che non è strutturale e che non prenderemo per sempre, e alla proroga dei commissari per le opere pubbliche. Si tratta insomma dell'intera attività di Governo, dell'efficace Governo del Partito Democratico, al quale io non credo onestamente che gli sia stato di ostacolo il Parlamento, bensì la negligenza e il fatto che gli annunci dovrebbero essere seguiti dall'azione e dal fare ciò di cui invece accusate il Movimento.

Noi ve lo diciamo e ve l'abbiamo detto diverse volte: prendete i nostri disegni di legge che sono fatti bene; copiateli, incollateli, firmateli, che tanto noi li firmiamo e, se sono a favore dei cittadini, li voteremo. Non abbiamo questioni di orgoglio da questo punto di vista.

Però purtroppo noi in questo periodo non stiamo facendo altro che occupare l'attenzione con questo patto straordinario con Berlusconi che non può essere tradito; un patto con un condannato e con un plurinquisito, agli onori della cronaca fino a questa mattina. Tra i capi di imputazione c'è addirittura la truffa ai danni dello Stato e l'associazione a delinquere. L'abbiamo detto più e più volte che è una cosa vergognosa.

Ma io mi chiedo dove sono gli intellettuali, i perbenisti, i moralisti di sinistra, quelli che si scandalizzano - mi perdoni, signor Presidente - per un «vaffanculo» in piazza di Beppe Grillo, per uno spettacolo di un comico che fa anche politica e che dice che vuole vivisezionare Dudù. Dove sono questi perbenisti, che fanno accordi poi con questa gentaglia? Come fate ad alzare la testa e ad uscire da qua dentro?

Noi non riusciremmo mai a farlo; questo è poco ma sicuro. È questo il motivo del nostro orgoglio, è questo il motivo per cui noi non smetteremo mai di informare i cittadini perché lo possiamo fare liberamente. Possiamo andare in giro e dirlo quello che fate. E prima o poi - mancheranno sì e no un paio di mesi per far risvegliare i cittadini dalla grande nebbia in cui li avete immersi con la comunicazione, che avete scelto, esattamente come fece l'alleato Berlusconi vent'anni fa - le vostre promesse sfumeranno e le lacrime e sangue grideranno vendetta. La povertà e la miseria cui state riducendo il popolo italiano, che non ha più dignità, grideranno vendetta. Non si può morire facendo una passeggiata, andando a scuola e quando piove. E voi pensate a riformarvi in modo da "appoltronarvi" ancora più comodamente. Lo ripeteremo fino alla morte: non si sta abolendo niente, si sta soltanto creando un'altra cerchia di un'altra casta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, gentili colleghe e gentili colleghi, innanzitutto mi preme premettere che in questo mio intervento metto da parte qualsiasi considerazione di tipo strumentale su questo testo di revisione della Costituzione che stiamo esaminando. Intendo quindi evitare e gradirei che tutti in questo consesso lo facessimo dietrologie più o meno ardite, sia da parte di chi è contrario a questa revisione della Costituzione, sia da parte di chi è favorevole.

Non sposo quindi le tesi di chi considera chi è contrario a questi interventi sulla Costituzione come un

passatista nostalgico della prima Repubblica e dei suoi riti parlamentari. Parimenti sgombriamo il campo da supposte difese corporative da parte dei senatori attaccati pervicacemente alla cadrega, come si dice dalle mie parti, ovvero incollati alla poltrona senatoriale e alle relative indennità. Nulla di tutto ciò. Un desiderio di revisione costituzionale diverso da quello qui presentato ha dignità e non implica nessuna cattiva volontà o strenuo desiderio di lasciare le cose immutate.

La revisione costituzionale è necessaria e va portata avanti. Allo stesso modo però non condivido le accuse secondo me eccessive di possibili derive autoritarie che conseguirebbero da questa revisione della Costituzione, seppure così profonda. L'intento è piuttosto quello di rafforzare il potere esecutivo con una semplificazione e una velocizzazione dell'*iter* parlamentare. Un Governo così rafforzato non avrebbe più alibi nella sua azione e potrebbe essere giudicato in modo più consapevole da parte dei cittadini al momento del voto. Ritengo che l'Italia abbia già - e da tempo - la maturità politica per questa evoluzione.

Mi piace dunque e soprattutto ritengo doveroso rimanere strettamente su quanto prevede questo testo e su quanto di quello che si proponeva di raggiungere, effettivamente si può ragionevolmente raggiungere. Per riprendere gli obiettivi di questa revisione costituzionale prendo come riferimento quanto lo scorso 31 marzo il Governo stesso ha presentato con una serie di *slide*. È un modo di esporre i concetti in modo sintetico e in questo senso va apprezzato. Si tratta di 17 *slide*, la prima delle quali elencava i cinque punti salienti che qui riprendo: il superamento del bicameralismo paritario; la riduzione del numero dei parlamentari; la riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni; la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V. In realtà, di questi cinque punti, il secondo, il terzo e il quarto sono connessi fra loro e hanno lo scopo piuttosto evidente di ridurre la spesa pubblica.

Premetto che concordo con tutti e cinque questi obiettivi a conferma che il desiderio di rivedere la nostra Carta costituzionale non è una prerogativa solo di alcuni. Mi preme dunque commentare se e come questi obiettivi vengono ottenuti. Andiamo quindi all'esame del primo punto, il superamento del bicameralismo paritario. Con questa revisione costituzionale le due Camere vengono specializzate. La Camera dei deputati resta il vero consesso politico dove un Governo verrà sostenuto o meno e più puntualmente valutato. Il Senato invece cambia totalmente veste, diviene l'organo che si occupa dei temi, delle istanze, delle esigenze che provengono dai tanti territori in cui è divisa l'Italia. Questa revisione si propone in questo ambito di mantenere comunque la funzione legislativa anche in capo al Senato. Dal testo si evince però che questo è un aspetto residuale della modifica. Il timore è che più che il superamento del bicameralismo paritario si tratti del superamento del bicameralismo *tout court*. Si dovrebbe avere forse il coraggio di ammetterlo e riportare alla sola Camera dei deputati, *in toto*, l'attività legislativa.

Con questa situazione non è giustificabile quindi che i futuri senatori abbiano l'immunità parlamentare in quanto hanno funzioni ridotte rispetto ai deputati. A questo si aggiunga poi che i futuri senatori non rappresentano più la Nazione e che si creerebbe una ingiustificata differenza fra i consiglieri regionali che sono anche senatori e i consiglieri regionali che non lo sono. Ritengo fondamentale che l'immunità parlamentare vada mantenuta, al limite, solo per i deputati, per il loro ruolo politico e le prerogative che manterranno. Ecco infatti un altro punto dolente di questa revisione della Costituzione: la composizione del Senato. La scelta del testo è chiara: i futuri senatori saranno in misura maggiore consiglieri regionali (in numero di 74) e in misura minore sindaci (come noto saranno 21: uno per Regione o Provincia autonoma). Infine ci saranno i cinque di nomina presidenziale. Questa scelta implica un più diretto contatto fra i territori (le Regioni e le città) e il Parlamento. Attualmente, in questo Senato, tale collegamento fra le istanze territoriali e il Senato avviene in maniera molto lasca e dipende dalla capacità e dalla volontà dei singoli senatori di mantenere questo legame. Coi consiglieri-senatori e coi sindaci-senatori la vicinanza fra le esigenze locali e il Parlamento viene sicuramente rafforzata.

È da apprezzare quindi questa novità, solo se però ipotizziamo che l'attività in Senato non sia tanto onerosa in termini temporali da dover sacrificare la attività in Comune o in Regione. È questo il rischio del doppio incarico: un carico di lavoro eccessivo per il singolo consigliere o per il sindaco che sia

contemporaneamente senatore. Mi domando allora se il calendario parlamentare del futuro Senato si adeguerà dunque alla disponibilità dei senatori ed ai loro impegni in Municipio o in Regione: sinceramente non valuto questo fatto positivamente, per evidenti motivi.

Aspetto particolarmente rilevante è l'eleggibilità dei senatori, che in tanti hanno già titolo di consigliere. Non intendo fare dietrologia sul motivo della scelta di un'elezione di secondo grado. A mio parere, è sempre da favorire e garantire la partecipazione popolare all'elezione di un ramo del Parlamento, seppur depotenziato, come sarà il futuro ipotizzato Senato. Non è un'opzione negoziabile che chi si occupa di revisione costituzionale, chi tratterà di legge elettorale e di altre importanti competenze debba essere scelto direttamente dai cittadini.

Far coincidere il ruolo di consigliere regionale o di sindaco con quello di senatore in capo alla stessa persona fisica è, come ho detto, un modo valido per mantenere più stretto il vincolo fra gli enti territoriali ed il Parlamento, ma non considero né opportuno né accettabile che la scelta di chi fra i consiglieri regionali debba assumere questa doppia veste sia demandata ad un'elezione di secondo livello, a cui in Italia non siamo abituati e che non corrisponde alla nostra tradizione. È invece più giusto e corretto che siano gli stessi elettori a decidere quali fra i propri consiglieri regionali diventeranno senatori.

In tal senso, ho presentato alcuni emendamenti che prevedono, in un caso, che siano i consiglieri con il miglior rapporto fra preferenze ottenute e numero di votanti a diventare senatori e, nell'altro, che essi siano definiti con una seconda tornata elettorale, dove l'elettorato passivo è limitato ai consiglieri regionali, mentre quello attivo corrisponde, come sempre, a tutti gli elettori. Le considero proposte di buon senso, che spero raccolgano il consenso dell'Aula.

Come dicevo, gli altri obiettivi della revisione costituzionale - ovvero la riduzione dei costi e del numero dei parlamentari e la soppressione del CNEL - sono raggiunti, anche se meritano un veloce commento. Si passa infatti da 950 a 730 parlamentari, con una riduzione di circa il 23 per cento del loro numero totale. Si può fare di più, come ha detto il relatore Calderoli, intervenendo quindi sul numero di deputati, giungendo al valore di 600 o addirittura di 500 parlamentari in totale. La riduzione dei costi mi sembra poi limitata esclusivamente ad una riduzione del numero dei parlamentari e nulla più.

Qualche commento vorrei fare poi sugli strumenti di democrazia diretta che vengono modificati in questo testo; mi riferisco allo strumento del *referendum* abrogativo ed alle leggi di iniziativa popolare: in entrambi i casi è difficile avere certezze sull'impatto che avranno le modifiche previste. L'attuale numero di firme è stato definito nell'attuale Costituzione quando nel 1948 l'Italia era un Paese prevalentemente agricolo, con 12 o 13 milioni di abitanti in meno rispetto ad oggi, ma è molto cresciuta da allora e le comunicazioni sono migliorate. Un aumento del numero delle firme (800.000 per il *referendum* abrogativo e 250.000 per le leggi di iniziativa popolare) è dunque ragionevole e può essere condivisibile. Questo aumento, nel caso del *referendum* abrogativo, è poi compensato dall'abbassamento del *quorum* alla metà più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche e dalla possibilità di chiedere preventivamente (al 90° giorno della raccolta firme ed al raggiungimento delle 400.000 unità) il parere di legittimità alla Corte costituzionale, mentre l'aumento è bilanciato, nel caso delle leggi di iniziativa popolare, dalla certezza dell'esame da parte del Parlamento.

Per quest'ultimo punto, però, come conforto sulla scelta numerica da fare, possiamo prendere come riferimento, per analogia, il numero di firme previsto per il diritto d'iniziativa dei cittadini europei: all'articolo 11, comma 4, del Trattato dell'Unione europea, si prevede un milione di firme affinché la Commissione europea provveda ad intervenire con un proprio atto giuridico su un tema proposto appunto dai cittadini europei. Se facciamo il rapporto fra i circa 500 milioni di cittadini europei ed il milione di firme richieste ed applichiamo lo stesso rapporto alla realtà italiana in cui abbiamo 60 milioni di abitanti, non si giunge allora ad un valore di 250.000 firme, come nell'attuale testo, ma di 120.000. In tal senso, ho proposto un intervento emendativo che ci riporta a questo preciso riferimento europeo.

Dispiace inoltre che non sia stato possibile introdurre una qualche forma di *referendum* propositivo:

ritengo infatti che la partecipazione popolare alla vita politica si esprima anche attraverso questi strumenti e vada il più possibile stimolata, vista la deriva astensionistica che stiamo vivendo negli ultimi anni.

Per quanto riguarda le modifiche al Titolo V, si sta procedendo ad attuare quella serie di aggiustamenti su cui, in questi anni, tutti concordavamo: l' eliminazione delle competenze concorrenti, che ha ingenerato solo il proliferare dei contenziosi fra le differenti istituzioni, ad esempio. Alcune competenze sono state poi affidate in via esclusiva allo Stato e ciò mi trova concorde: mi riferisco, ad esempio, all'energia.

Non mi convince affatto, invece, la possibilità offerta alle Regioni di una maggiore autonomia, legata però all'equilibrio fra entrate ed uscite. Non credo che principi di questa importanza e valenza possano essere condizionati a considerazioni di bilancio con un meccanismo premiante di dubbia costituzionalità.

Tanto altro si potrebbe dire su questa profonda revisione costituzionale ma, in conclusione, affrontiamo questa proposta in modo sereno, con una valutazione puntuale del provvedimento. In quest'ottica ribadisco la mia personale avversità alla ineleggibilità dei futuri senatori da parte dei cittadini, che si sentirebbero spogliati di un loro diritto, e favorirebbe l'allontanamento dei cittadini dalle istituzioni. Questa circostanza, combinata con la immunità parlamentare attribuita ai futuri senatori, mi spinge ad una valutazione negativa di questo progetto di revisione costituzionale. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, la prego di invitare il Governo a venire a riferire in Aula sull'annuncio che è stato fatto dall'ENI di voler dismettere la raffinazione in Italia. Penso che questo, Presidente, sia un errore.

Si sta ingenerando nel nostro Paese l'idea sbagliata secondo la quale alcuni settori maturi del manifatturiero italiano - ad esempio quello delle automobili, dell'acciaio e adesso quello della raffinazione - non siano in grado di reggere in un contesto globale competitivo.

Signor Presidente, abbiamo degli esempi in Europa, con in testa la Germania, che invece dimostrano che in un contesto competitivo, anche quando c'è una contrazione della domanda globale - come sta avvenendo non solo per le automobili ma anche per la raffinazione - un Paese moderno che investe, che fa ricerca e che innova può mantenere alti livelli di capacità produttiva e addirittura può trasformare la crisi in un'importante occasione e risorsa di cambiamento.

L'annuncio però ancora più grave, Presidente, se andiamo a vedere nelle pieghe di questa decisione, è che poi di fatto verrebbero chiusi gli stabilimenti del Sud, con in testa l'ENI di Gela. E questo è un errore nell'errore. È un errore gravissimo intanto nel metodo perché questo annuncio ha scavalcato gli organismi istituzionali del Governo nazionale e del governo della Regione. Si tratta poi anche di un errore nell'errore perché Gela ha una capacità produttiva vasta ed innovativa, oltre ad una capacità professionale dei lavoratori e dell'indotto, con il coinvolgimento di più di 3.000 addetti, in grado di poter accompagnare quel progetto di cambiamento, di innovazione e di ricerca che l'ENI aveva annunciato.

È un errore nell'errore Presidente perché, se dovessimo porre la questione sotto lo stretto versante dei conti e delle perdite, le maggiori perdite in Italia si registrano nella raffineria di Sannazzaro in Lombardia; quella in cui si registrano le perdite minori è proprio la raffineria di Gela. Dove si chiude,

però? A Gela. Penso che, anche da questo punto di vista, vi sia dunque un errore nell'errore.

Penso quindi che questo sia un modello sbagliato. Si è rapinato l'ambiente nei decenni passati ed adesso che si deve passare ad una riconversione biologica ed innovativa della raffinazione, si annuncia una chiusura. Ecco perché dobbiamo evitare una beffa delle beffe.

Abbiamo già sulle spalle la cocente storia di Termini Imerese; non si deve ripetere questa storia. Dobbiamo fare in modo che l'ENI presenti al Governo - e il Governo stimoli - una politica industriale moderna, ecosostenibile, innovativa e che vi sia una concertazione e una capacità di dialogo, in modo tale che queste decisioni siano soppesate ed equilibrate.

Signor Presidente, naturalmente questo tema sarà motivo di grande conflitto; dividerà il Paese e scatenerà una reazione sociale nei territori interessati. Personalmente - come già annunciato dal Presidente della Regione Crocetta - su questo ci faremo sentire: non la faremo passare liscia. Come ho già detto, consideriamo la decisione dell'ENI un errore da tutti i punti di vista.

Abbiamo buone ragioni non per pietire un atteggiamento assistenzialista, ma per chiedere un salto di qualità produttivo nel tessuto italiano e nella presenza della raffinazione a Gela. Siamo in condizione di fornire numeri, cifre e di avanzare ipotesi innovative. Pertanto, signor Presidente, abbiamo le carte in regola per contrastare e provare a bloccare questa idea.

La prego di farsi carico di tale questione e di informare il Governo, chiedendogli non un atteggiamento notarile o passivo, ma attivo e dinamico, come avviene in tutti i Paesi avanzati. Questo Governo ha i numeri e la credibilità per poterlo fare.

Quindi, signor Presidente, ci appelliamo a lei perché si blocchi subito questa decisione, si volti pagina e se ne apra una positiva nella vicenda industriale del nostro Paese, dove Gela vuole esserci, a testa alta e con pari dignità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 16 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 21,01)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fedeli, Ghedini Rita, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Puglisi, Saggese, Stucchi, Vacciano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Capacchione e Lumia, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Vice Presidenti: senatore Bruno Marton e senatore Andrea Cioffi

Segretario: senatrice Manuela Serra

Tesoriere: senatore Giuseppe Vacciano
Delegato d'Aula: senatore Luigi Gaetti

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Manconi Luigi, Ghedini Rita, Fedeli Valeria, Corsini Paolo, Amati Silvana, Lo Giudice Sergio, Valentini Daniela, Di Giorgi Rosa Maria, Gotor Miguel, Ferrara Elena, Scibona Marco, Gambaro Adele, Mastrangeli Marino Germano, Borioli Daniele Gaetano, Spilabotte Maria, D'Adda Erica, Cirinna' Monica, Serra Manuela, Puglisi Francesca, Sollo Pasquale, Giacobbe Francesco
Norme per l'inclusione della non violenza nei percorsi formativi del personale delle forze di polizia (1565)
(presentato in data 14/7/2014);
senatore Divina Sergio
Modifiche all'articolo 4, commi da 10-ter a 10-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, inerente i Comitati provinciali della Croce Rossa italiana (1566)
(presentato in data 14/7/2014).

Assemblea parlamentare della Nato, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

Il Presidente del Senato, in data 11 luglio 2014, ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato il senatore Raffaele Volpi, in sostituzione del senatore Massimo Bitonci, dimissionario dal Senato.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il senatore Consiglio, in sostituzione del senatore Volpi, dimissionario.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali il senatore Tosato, in sostituzione del senatore Centinaio, dimissionario.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il senatore Tosato, in sostituzione del senatore Centinaio, dimissionario.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Crosio, in sostituzione del senatore Centinaio, dimissionario.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SONEGO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
è in corso la fase finale del torneo mondiale di pallavolo al quale partecipano varie nazioni, fra cui l'Iran;
tale fase finale si svolge in Italia in Toscana;
nella fase precedente si sono svolte partite anche in Iran, con la partecipazione della nazionale italiana;
contrariamente agli impegni assunti dalle autorità politiche e sportive iraniane, e agli obblighi vigenti, in occasione della partita Italia-Iran svoltasi in quel Paese le autorità hanno impedito alle donne di presenziare all'avvenimento sportivo sulla base di una consolidata tradizione;
tale prassi contrasta con l'uguaglianza dei diritti fra tutti gli uomini e le donne ma anche con le regole internazionali dello *sport*,
si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti inaccettabili qui riassunti;
se non ritenga di dover fare un passo concreto e fermo nei confronti del Governo iraniano allo scopo di scongiurare il ripetersi delle pratiche discriminatorie richiamate nei confronti delle donne iraniane;
se non ritenga che analogo intervento debba essere fatto nei confronti del Comitato olimpico nazionale, della Federazione internazionale del *volleyball*, del CONI e della Federazione italiana pallavolo.
(4-02494)

FASANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:
nel 1958 è stato inaugurato a Salerno lo stabilimento Marzotto Sud, nato come filiazione della grande industria laniera Marzotto di Valdagno (Vicenza) che è rimasto operativo sino al 1985;
dopo lo smantellamento della fabbrica e in seguito ad una consulenza tecnica ambientale disposta dal Tribunale di Salerno nel 2008, è stata riscontrata l'esposizione al "rischio amianto" degli operai che in qualità di addetti ai lavori di sartoria, stiratura e confezionamento abiti avevano lavorato nello stesso opificio;
la situazione è già stata denunciata dall'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-02090, che ancor oggi non ha ricevuto risposta;
a giudizio dell'interrogante la situazione attuale è ancora più grave rispetto a quella denunciata tre mesi fa poiché l'Inps, che in passato aveva riconosciuto agli operai esposti al "rischio amianto" il trattamento previdenziale particolare previsto, ha iniziato a pretendere da questi ultimi la restituzione di una sua parte attraverso la trattenuta del 20 per cento sulla pensione a partire dal mese di maggio 2014;
tale decisione è stata giustificata dall'Inps affermando che vi fossero stati degli errori nel computo del trattamento previdenziale dovuto;
inoltre ad alcuni operai, seppur in presenza di sentenze di primo e secondo grado favorevoli, è stato negato preventivamente dalla Corte di cassazione il trattamento previdenziale in virtù della presenza di vizi formali di carattere amministrativo;
a questo proposito, come si evince dal quotidiano "Il Mattino" dell'8 luglio 2014, è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia europea, la quale ha imputato al Governo italiano la violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione dei diritti dell'uomo;
sempre dal quotidiano si apprende che è stata constatata altresì la violazione di normative nazionali, europee e costituzionali, ossia degli articoli 3, 32 e 8 della Costituzione che sanciscono rispettivamente il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il diritto alla salute e il mantenimento e l'assistenza sociale, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", e della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
la direttiva europea non è stata ancora recepita dall'Italia, verso la quale sono già state irrogate sanzioni pecuniarie, e ciò malgrado la notoria drammaticità della vicenda dell'amianto e delle numerosissime vittime provocate,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che colpisce gli ex operai dell'opificio Marzotto Sud;
per quali ragioni non abbia ancora proceduto a recepire la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
in che maniera voglia provvedere alla tutela della salute dei lavoratori esposti al "rischio amianto".
(4-02495)

1.4.2.6. Seduta n. 280 (ant.) del 16/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

280a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 282 del 17 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti***

l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, distinti colleghi, cittadini che ci state seguendo, cito «Il Sole 24 Ore» del 15 febbraio: «Un suicidio ogni due giorni e mezzo. Nell'anno 2013 sono state complessivamente 149 le persone che si sono tolte la vita per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi registrati nel 2012 (...). Circa un suicida su due (45,6 per cento) è imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel 2012) ma, rispetto al 2012, cresce il numero delle vittime tra i disoccupati: sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero che risulta più che raddoppiato rispetto al 2012». Serve aggiungere altro? Tornate allora indietro di qualche mese e chiedetevi quali erano le riforme che il Paese attendeva con urgenza, e ricordate quali erano le priorità poste dal Movimento 5 Stelle: sopra ogni altra cosa il sostegno al reddito e il rilancio dei consumi interni; dare ossigeno alle famiglie italiane e, nello stesso tempo, alle imprese italiane che producono per il mercato interno; dare dignità ai nostri giovani, ai disoccupati, alle casalinghe e agli esodati attraverso quel reddito di cittadinanza che in Europa manca solo a loro. Servivano un piano per le imprese e, quindi, l'abolizione dell'IRAP che strozza investimenti ed assunzioni; interventi per l'accesso al credito, una vera semplificazione e non l'imposizione del POS. Questo Governo è arrivato, invece, alle beffe: prima ha imposto la fatturazione elettronica ai fornitori della pubblica amministrazione e poi, quando le imprese hanno speso migliaia di euro per i *software*, una circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (ministro Madia), dichiarava di non aderire al nuovo sistema di fatturazione.

In Europa serviva mettere in discussione questo euro sopravvalutato, che penalizza le nostre esportazioni, e gli assurdi trattati come il *fiscal compact*, che strozzano le nostre possibilità di ripresa. Servivano decisi tagli alla spesa inutile e agli sprechi: quindi, l'abolizione delle Province, ma per davvero, non quel gioco di prestigio fatto dal Governo che ha solo cambiato nome agli enti.

Serviva, quindi, l'abbandono delle opere infrastrutturali inutili come l'Expo, la TAV e probabilmente anche il MOSE, perché a Venezia la verità è ancora tutta da ripristinare. Noi avevamo proposto un Expo diffuso e sostenibile dal punto di vista economico, urbanistico e ambientale; un piano elaborato dal professor Battisti del Politecnico, che andava a riqualificare molti siti già esistenti, portando i visitatori direttamente sui luoghi da promuovere e non come si sta facendo ora, cementificando una periferia e speculando sul terreno agricolo, quasi a ridicolizzare il tema stesso dell'EXPO: «nutrire il pianeta».

Avete detto no, sempre no, a tutte queste nostre proposte, a tutti i nostri emendamenti e, quando le buone idee vengono respinte a vantaggio di progetti insensati, sappiamo dove andare a cercare: nelle reti tra politica e *lobby*, nella lottizzazione delle amministrazioni ad opera di partiti, poteri che sono più forti ed occulti dove viene affievolito il controllo dei cittadini. Servono invece più potere ai cittadini, trasparenza, diritto di accesso agli atti, voto di preferenza, strumenti di democrazia diretta, come leggi di iniziativa popolare, *referendum* propositivi e consultivi.

Renzi, al contrario, ci ha proposto pannicelli caldi come un'*authority* anticorruzione, tardiva e poco efficace. La legge prevede che i membri siano persone di notoria indipendenza: lui invece ha fatto eleggere amici del PDL come Angela Nicotra, candidata al Senato e trombata, ma ripescata prima come saggio sulle riforme e ora, con Cantone, a fare la foglia di fico nella lotta anticorruzione in Italia.

Ma voi, intanto, avete ridotto le pene per il voto di scambio politico-mafioso.

Sono pannicelli caldi, dunque, come il *jobs act*, che non porterà un solo posto di lavoro nuovo, ma anzi trasformerà posti fissi in posti precari.

Sono parole, annunci, giochi di prestigio. Prendete un discorso di Renzi e riascoltatelo qualche volta; fatelo e ne avrete una sorpresa, perché Renzi stesso sa bene che, pesando le sue parole, rimane solo l'imballaggio. Ora, come un atleta che ha mancato il primo salto, Matteo Renzi ha alzato l'asticella rinviando il fallimento definitivo. Gli serviva un tema di distrazione di massa e ha trovato le riforme istituzionali: geniale! Ha preso due nostri cavalli di battaglia, l'abolizione delle Province e la riduzione dei costi della politica, e li ha trasformati in cavalli di Troia per ingannare gli italiani. *(Applausi dal*

Gruppo M5S).

Alle Province ha solo cambiato nome. Avrete sentito in questi mesi un concetto battuto e ribattuto: «enti di area vasta»; sono le Province. Renzi e Delrio hanno eliminato le elezioni, trasformando gli organi elettivi in consigli di amministrazione e li ha messi sotto il controllo dei partiti. Ha rafforzato la casta, facendo finta di contrastarla. Complimenti!

Da settimane il nostro disegno di legge per la vera abolizione delle Province è stato dichiarato urgente, con voto pressoché unanime di quest'Assemblea; subito dopo è stato chiuso in cantina e buttata la chiave, e sotto con il Senato!

I nuovi senatori, con la riforma Renzi, saranno sindaci o consiglieri regionali che si eleggeranno tra di loro. La scusa era quella di risparmiare: ma cosa si risparmia? Alcuni papabili senatori hanno già fatto sapere che nemmeno il cane mena la coda gratis. Molte forze politiche hanno già presentato emendamenti per reintrodurre «la paghetta»; prudentemente sono stati ritirati per ripresentarli in Aula e, vedrete, prima o poi usciranno dalla tana: con il Governo troveranno il modo. Magari toglieranno l'immunità, anzi no, scusate, quella l'hanno rimessa *(Applausi dal Gruppo M5S)*... toglieranno l'indennità e avranno in cambio rimborsi forfettari e da nababbi.

Se Renzi volesse davvero ridurre i costi della politica, avrebbe accolto le nostre proposte di dimezzare i 320 senatori e anche i 630 deputati e di ridurre gli stipendi; allora sì che si sarebbe risparmiato! Se davvero Renzi volesse snellire il lavoro parlamentare, avrebbe accolto le nostre proposte di lavorare cinque giorni: oggi arriviamo il martedì pomeriggio e finiamo il giovedì pomeriggio; non tutti: noi arriviamo il lunedì e ripartiamo il venerdì e lo stipendio ce lo dimezziamo da soli.

Ma non è questo che Renzi si proponeva, lo sanno anche i bambini. L'obiettivo è fucilare una forza politica nuova: oggi il Movimento 5 Stelle, domani qualsiasi progetto alternativo all'attuale Forza Italia e all'attuale Partito Democratico.

Alla Camera, quello che considerano una scocciatura - il pluralismo - cercano di sopprimerlo con la legge elettorale, congegnata nel *privé*, *tête-à-tête* con Berlusconi, fissando assolutamente soglie variabili (4,5 per cento in coalizione, 8 per cento per chi si presenta da solo, 12 per cento per le coalizioni, 37 per cento per evitare il ballottaggio). Hanno semplicemente marchiato la mandria e riportato nei due recinti gli oppositori interni. È un bipartitismo artificiale: una destra e una sinistra che si opporranno fintamente, come le due facce della stessa banconota falsa... da 80 euri. Partiti piccoli e medi saranno obbligati ad allearsi per forza; poi, una volta approdati in Parlamento, liberi tutti e una sonora pernacchia alla governabilità. Il paradiso di Mastella!

Con il ballottaggio lasciano però aperta una porta: e se il Movimento 5 Stelle, oggi seconda forza politica uscente dalle europee, andasse al ballottaggio e lo vincesse? E se volesse magari togliere dalla Costituzione quel pareggio di bilancio? Pochi Stati europei lo hanno inserito, noi italiani siamo stati frettolosamente e stranamente celeri... chissà perché. Se il Movimento 5 Stelle volesse riportare la sanità tra le competenze esclusive dello Stato? Le Regioni hanno fallito, sulla sanità in Lombardia e in Veneto sono stati creati sistemi di tangenti, a cominciare dal Pio Albergo Trivulzio, fino agli scandali recenti o voragini di debito pubblico, come nel caso dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, costruito in finanza di progetto, che tanto rende ora ai privati quanto costa in più ai cittadini.

E se il Movimento 5 Stelle volesse mettere in discussione i trattati capestro firmati con l'Europa modificando la Costituzione? Non sia mai! Bisogna che il Senato, almeno quello, resti saldamente in mano a chi certi affari li ha garantiti fin qui e possa dare garanzie in futuro.

Ecco, dunque, la soluzione: il Senato non lo eleggono più i cittadini, ma i partiti; i senatori saranno sindaci, uno per Regione, e consiglieri regionali, che si eleggono tra di loro. Il risultato è stupefacente. Quanti elettori ha il Movimento 5 Stelle? Arrotondiamo per eccesso: 20 per cento. In quante Regioni ha la maggioranza in consiglio regionale? Zero. Se a votare saranno i consiglieri, il Movimento 5 Stelle avrà al massimo un paio di senatori: affare fatto, e questo suoni di monito a tutte quelle forze politiche, presenti e future, che avessero pretese di rompere le uova nel paniere della casta.

Avviso i cittadini spettatori che non sto enunciando opinioni personali, ma mi sto solo mettendo nei

panni di Matteo Renzi per cercare di comprendere le sue oscure ragioni. Se gli incontri con Berlusconi avvenissero alla luce del sole, magari ci darebbe una mano.

Ma torniamo ai progetti di Renzi. Un Senato di sindaci e consiglieri apre un problema. I sindaci hanno solo potere esecutivo, non legislativo. Come la mettiamo con la separazione dei poteri che sta alla fase della nostra democrazia? I consiglieri regionali non sono stati eletti per fare i senatori, né per votare i futuri senatori. Come facciamo a conferire loro questo mandato in modo retroattivo? E come si può far accettare tutto ciò ai cittadini? Il primo passo è delegittimare le critiche: chi si oppone è etichettato come «frenatore». Bella questa parola, mi ricorda Vulvia, la presentatrice di «RAI educational channel», impersonata da Corrado Guzzanti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Ilarità della senatrice Bulgarelli)*. Ecco, chi si oppone verrà etichettato come «frenatore di cavalieri» *(Ilarità della senatrice Bulgarelli)*, con il puntuale megafono della stampa intera della disinformazione di Stato perpetuata dalla RAI.

Mi perdonino l'amara battuta i colleghi Corsini, Tocci e chi come loro ha tenuto la schiena dritta; la loro azione è seria, come serio e immotivato è l'ostracismo che hanno subito. Non sono loro ad avere tradito un mandato bensì Matteo Renzi *(Applausi dei senatori Maurizio Romani e Simeoni)*; il dissidente è Matteo Renzi, che sta tradendo la storia stessa di un partito che nella tradizione cattolica e laburista affondava le radici. Oggi Matteo Renzi vi affonda il coltello, coperto da una stampa troppo spesso distratta o peggio imbrigliata. Quella stampa che il Movimento 5 Stelle vuole più libera, senza finanziamenti pubblici, con una legge sul conflitto d'interessi che il Governo, non a caso, continua ad ignorare. Vi diranno che per la libertà di stampa in realtà abbiamo recuperato: è vero, siamo al quarantanovesimo posto, all'inseguimento di Romania, Haiti, Niger.

Il problema non pare al momento l'opinione pubblica, perché c'è un altro impiccio, la Corte costituzionale. Abbiamo appena visto lo sconquasso che la Corte ha portato nello scenario politico bocciando il Porcellum. Per un Governo spregiudicato la Corte è una spada di Damocle; allora hanno fatto meglio riducendo il numero di senatori... *(Il sottosegretario Scalfarotto si allontana dai banchi del Governo. Commenti del Gruppo M5S)*.

VOCE DAI BANCHI DEL M5S. Ti puoi fermare.

ENDRIZZI *(M5S)*. Beh, ma il Governo se lo vedrà in *streaming*.

Per rispetto ai cittadini proseguo.

PRESIDENTE. Il Governo è presente in Aula. Prosegua pure l'intervento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Abbiamo il Governo in contumacia? Ah, eccolo, al banco della Presidenza. Io guardavo invece al posto canonico. *(Ilarità)*.

Se il problema è la Corte costituzionale, questa riforma trova l'*escamotage* e riduce il numero di senatori a 100, anzi a 95, perché cinque li farebbero nominare dal Presidente della Repubblica, che avrebbe dunque il suo personale partitino. Questi senatori a vita... ah, scusate, gli eredi dei senatori a vita, dureranno in carica sette anni, giusto il tempo di votare a loro volta per il futuro Presidente. Con questa formula e questi numeri il cerchio si restringe e il Senato sarà controllato da un partito unico. Significa che, d'ora in poi, un partito unico avrà il potere di controllare le modifiche della Costituzione. Per contro, il Senato sarà pressoché ininfluente per eleggere il Presidente della Repubblica e gli organi di garanzia.

Con l'Italicum, la legge elettorale patteggiata con Berlusconi, Renzi si assicura la maggioranza assoluta di 630 deputati. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il voto dei 100 senatori diventa trascurabile. Così avremo un Presidente del Consiglio che sceglierà un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura e un terzo della Corte costituzionale, poi sceglierà il nuovo Presidente della Repubblica, che nominerà un altro terzo della Corte costituzionale, così i suoi decreti passeranno lisci lisci. Infine, come ciliegina sulla torta, avrà anche il Presidente della Camera dei deputati e del Senato e, se il Presidente della Repubblica si ammala, controllerà anche i supplenti. In mente ho un'immagine molto chiara: Napoleone che prende la corona dalle mani del Papa e se la pone in capo da solo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non dico che lo facciano apposta, ma si rendono conto

che questa formula di Senato della Repubblica è pari pari quella escogitata da Licio Gelli a metà degli anni Settanta? Niente niente che la tessera P2 di Berlusconi era allora autentica e che Renzi con i poteri occulti forse non ha imbarazzi a trattare? Ora forse dobbiamo porci una domanda sincera e darci una risposta onesta: ma noi che ce ne facciamo della democrazia? Che ce ne facciamo della partecipazione dei cittadini? In fondo siamo un Paese cresciuto con l'iniziativa privata, una benedetta e diffusa imprenditorialità, che ha generato una grande spinta economica, benessere e anche avanzamento culturale, diritti civili, sanità, scuola, previdenza sociale. Ricordate Enzo Jannacci e la canzone intitolata «Il bonzo»? Cercatela su Internet: è facile. Essa prendeva spunto dal monaco buddista vietnamita che l'8 agosto 1969 si diede fuoco per protesta contro l'invasione americana e dalla tragedia di Marcinelle, in cui, nel 1956, in una miniera morirono 263 minatori, in gran parte italiani. Il ritornello recitava: «Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore, c'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano (...), cosa interessa a me della mia libertà. (...) Libertà de *lavurà. (...) Lavurà per pudè campà*».

Questo benessere oggi è in pericolo. Perché ricordiamolo: l'imprenditoria funziona, quando funzionano le regole e nessuno bara, altrimenti non ci sono più nemmeno le condizioni per fare da sé. La 'ndrangheta è diventata il primo costruttore edile in Italia, le cosche malavitose si sono infiltrate nel gioco d'azzardo legale, perché il livello politico ha permesso che accadesse, perché magistrati competenti sono stati rimossi o costretti ad andarsene e le indagini insabbiate. Ecco a cosa serve mettere le mani sul Consiglio superiore della magistratura. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Gli appalti del MOSE, 6 miliardi di euro finora, sono stati pilotati con la corruzione politica, che ci costa 60 miliardi l'anno.

PRESIDENTE. La invito concludere, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI *(M5S)*. Sto concludendo. Grazie, signora Presidente.

Il Governo ora offre soluzioni contraddittorie: istituisce una Camera delle istituzioni territoriali, ma toglie competenze alle Regioni, così le decisioni si allontaneranno dal territorio, alla faccia del principio di decentramento e sussidiarietà. Non sono le Regioni ad avere fallito il compito: la responsabilità è dei partiti, che hanno lottizzato quasi ogni spazio delle amministrazioni pubbliche, ogni concorso, ogni appalto. Una grande macchina di consenso e di soldi. Ecco, se Renzi avesse voluto fare una riforma istituzionale che servisse all'economia, avrebbe dovuto riformare i partiti, non procurare loro finanziamenti pubblici garantiti. Ecco cosa ce ne facciamo della democrazia. Ecco perché abbiamo bisogno di trasparenza e di strumenti di democrazia diretta. I Paesi che hanno strumenti di democrazia diretta evoluti, prendiamo per esempio la Svizzera o gli Stati Uniti, non sono solo più civili: sono anche più ricchi. Sono più ricchi!

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere, perché sono trascorsi i venti minuti.

ENDRIZZI *(M5S)*. Hanno un benessere maggiore, perché il cittadino partecipa, cioè prende parte, la sua parte di potere. Altrimenti accade quello che denunciava Jannacci. Nel 1969 si dava fuoco un monaco buddista, oggi a togliersi la vita sono imprenditori e lavoratori. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che dovremmo tutti interrogarci sulle ragioni che hanno portato a questo dibattito di riforma della Parte II della Costituzione. Le ragioni non sono soltanto - come qualcuno crede - nel patto del Nazareno, quasi fosse un accordo di potere o di convenienza. Il patto del Nazareno rappresenta, per noi di Forza Italia e per il presidente Berlusconi, una delle tappe che hanno costellato la vita del nostro Gruppo. Ieri il presidente Casini ricordava le riforme abortite nell'ambito delle bicamerali, ma ha dimenticato di dire che nel 2005 questo Parlamento approvò una riforma costituzionale - all'epoca vi era una maggioranza assoluta della Casa delle libertà - e, ancora, che nel 2012 l'Aula del Senato, che vedeva una maggioranza assoluta del Popolo della Libertà, ha approvato una riforma costituzionale, partendo dall'eliminazione del bicameralismo paritario, quello che cioè rappresenta il nostro DNA.

L'eliminazione del bicameralismo paritario avviene non perché siamo contrari per partito preso o perché riteniamo sia stata una scelta sbagliata all'epoca dell'Assemblea costituente. La scelta fu giusta: il Parlamento rappresentava, nel disegno costituzionale di quell'Assemblea, la centralità del potere e vi era la necessità di bilanciarlo con le altre funzioni, a partire dal Presidente della Repubblica fino ad arrivare alla magistratura, stabilendo quali fossero i contrappesi.

Perché allora modificare la Costituzione? Nella lunga storia di questo Senato - nessuno lo ha ricordato - credo vada registrata l'altissima funzione svolta, anche negli ultimi tempi (non devo qui ricordare le ultime leggi, a partire da quella sul femminicidio), dal bicameralismo in ordine alla necessità di correzione dei testi normativi. Devo allora ringraziare i relatori. Non è un ringraziamento formale, senatrice Finocchiaro, ma un ringraziamento vero perché rispetto al testo del Governo quello uscito dalla Commissione è diverso. Una delle ragioni di critica di questa riforma è proprio che il Governo ha voluto intestare a se stesso la proposta; non era mai accaduto, occorreva che fosse un Parlamento, come sempre è avvenuto, a occuparsi della riforma costituzionale, e spiegherò perché non era possibile che fosse il Governo. Quindi grazie ai relatori. Li ringrazio perché il testo uscito dalla Commissione migliora il percorso del procedimento legislativo, che il Governo Renzi, come ricorderà la senatrice Finocchiaro, aveva copiato dal disegno di legge votato qui nel 2012, trasformando un voto del Senato in un parere.

Grazie ai relatori è stato accolto anche un mio emendamento riguardante le funzioni di questo ramo del Parlamento, che non sono più soltanto di revisione della Costituzione ma di decisione collettiva, insieme alla Camera dei deputati, in ordine ai Trattati europei e alla lettera *p)* dell'articolo 117 della Carta costituzionale, in materia di funzioni e sistemi elettorali degli enti locali.

Devo dire ancora grazie ai relatori, perché hanno aggiunto un ulteriore tassello, quello di un'ulteriore votazione collettiva con la Camera, in relazione alle Regioni a statuto ordinario, qualora volessero istituire sedi del giudice di pace. Questa è una novità rispetto all'attuale disciplina che riguarda soltanto le Province di Trento e Bolzano.

Però devo dire anche che non condivido il testo sotto il profilo delle garanzie e della contraddizione con il primo articolo della Costituzione: la sovranità, senatrice Finocchiaro, appartiene al popolo e io sono sempre favorevole a tutto ciò che garantisce la partecipazione dei cittadini non solo alla gestione della cosa pubblica, ma alla formazione delle leggi. Quindi, non posso accettare un'iniziativa popolare con 250.000 firme.

Alla fine degli anni Sessanta raccoglievo le firme, signora Presidente, per l'elezione diretta del Parlamento europeo. Immaginavamo un altro Parlamento europeo e se allora avessimo dovuto raggiungere la soglia delle 250.000 firme, probabilmente non le avremmo mai raggiunte. Allora mi domando: vogliamo allontanare i cittadini ancora di più dalla politica? È una riflessione, non è una critica.

Vede, signora Presidente, in questi giorni ho vissuto male questa esperienza per alcune ragioni. Ho già detto prima come sia incongrua la presentazione del provvedimento da parte del Governo e come questo abbia falsato sia il dibattito, sia l'osservazione da parte della stampa. Innanzitutto abbiamo avuto un'assenza totale della società civile, dei costituzionalisti e dei critici a questo dibattito. Il dibattito si è svolto all'interno dei Gruppi parlamentari e nella Commissione affari costituzionali. Dobbiamo coinvolgere il popolo e per coinvolgerlo occorre che qualcuno tra noi cominci a riscrivere e a fissare alcune regole: regole etiche che sono pre-politiche.

Ho sentito in questi giorni parlare di disciplina di Gruppo: siamo alla follia. È materia costituzionale. Lo dico non perché c'è l'articolo 67 della Costituzione che mi garantisce la possibilità di esprimere liberamente, senza alcun vincolo di mandato, le mie opinioni, perché quello riguarda le leggi ordinarie. Per le legge costituzionali ciascuno di noi è partecipe del processo costituente e quest'ultimo - leggetevi i verbali dell'Assemblea costituente - ha visto una partecipazione ampia e posizioni diversificate all'interno di ciascun Gruppo. Grazie a Dio faccio parte di un Gruppo dove questa disciplina non esiste. Al presidente Paolo Romani devo dire grazie per aver consentito al senatore Minzolini di partecipare a tutte le sedute della Commissione, nonostante votasse contro le posizioni

espresse dallo stesso Gruppo di Forza Italia.

Ho detto che sono state accolti anche alcuni miei emendamenti. Il complesso della normativa è cambiata e allora non ho ripresentato un emendamento che prevedeva la soppressione del Senato e che avevo proposto rispetto al testo iniziale del Governo che era di scorrettezza istituzionale, per non dire di scorrettezza costituzionale.

Di fronte a questo nuovo testo ho già predisposto tre volte un emendamento sulla composizione del Senato e alla fine ho ripresentato per l'Aula un solo emendamento proprio su questo tema. Però, proprio per essere coerente con quello che dicevo prima, ho presentato quell'emendamento - ma lo ritiro - perché deve consentire ai relatori e al Governo di ragionare ulteriormente. Infatti, il Senato come uscito dalla Commissione è cosa diversa rispetto a quello che aveva immaginato il Governo. Il Governo aveva immaginato un dopolavoro di Sindaci che venivano qui, non so, probabilmente una volta a settimana o al mese. Ed invece, qual è la realtà? Guardate bene la nuova legge!

Se facessi parte di quel Senato - ma non ne farò parte perché non sarò mai Consigliere regionale - credo che sarei capace di sostenere che quel Senato dovrà stare qui forse tutti i giorni della settimana per tutto il mese. Infatti, avete letto come sono cadenzati i tempi? Entro dieci giorni i senatori devono leggere le leggi approvate dalla Camera (e ci vuole tempo per leggere una legge), poi, entro dieci giorni, un terzo del Senato (quindi 33 persone) dovrebbe votare di voler esaminare quel testo e infine, in trenta giorni, dovrebbe essere approvata la modifica. Vi rendete conto che i senatori starebbero qui sempre?

Non riesco allora a comprendere. Non c'è la ministra Boschi e nemmeno il presidente Renzi, ma vorrei capire: quando la ministra Boschi dice che si possono fare modifiche ma bisogna salvare l'impianto, che vuol dire? Ancora non l'ho capito! Che vuol dire «salvare l'impianto»? *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e del senatore Candiani)*.

L'impianto vuol dire mantenere la non elettività? Ma con quello che dobbiamo fare? Ma hanno guardato che cosa avviene negli altri Paesi?

Mi dicono che negli altri Paesi c'è la possibilità della elezione indiretta. Sì, ma l'elezione indiretta significa anche che chi è eletto non fa un altro mestiere, fa il senatore! Che senso ha allora?

Per questo ho presentato un emendamento e mi rivolgo alla presidente Finocchiaro: quell'emendamento, che ritiro, vuole essere un invito. Noi non finiamo questa settimana; non iniziamo le votazioni. Fate uno sforzo, lei e il senatore Calderoli, con il Governo, per ragionare. In quell'emendamento prevedo 42 membri eletti dalle Regioni, con un voto limitato a due per ogni Regione, e 110 eletti dal popolo. E non è un'invenzione: andate a leggere i lavori dell'Assemblea costituente. La Commissione boccia tutte le proposte, ma approva una sola proposta a larga maggioranza: che il Senato per i due terzi sia rappresentativo dell'elettività diretta. Perché per i due terzi? Perché anche allora si ragionava sulla necessità di una rappresentanza locale, territoriale, regionale.

Allora, quando la ministra Boschi mi dice di salvare l'impianto, che vuol dire? Vorrei che mi si spiegasse, da parte del Governo, visto che ha voluto pretendere questa iniziativa legislativa che non gli spettava. Mi deve spiegare perché il Consigliere regionale o il sindaco, contestualmente, fa anche il senatore.

E poi mi sento dare spiegazioni assurde. Una prima spiegazione è che questo Senato dovrebbe lavorare poco. Per quello che è venuto fuori dalla Commissione non è così e mi fa piacere avere letto un articolo su «Il Corriere della Sera» che conferma questa mia diagnosi di una forte presenza del Senato e di una forte capacità di interloquire anche nel processo legislativo. E allora qual è la ragione?

Mi si dice che è perché il senatore non deve avere indennità. Voglio dimenticare quella miseria di aver letto quel che è stato detto su queste osservazioni. Non sono nè gufo, né sono uno che fa critiche per ragioni di camarille. Non ho mai partecipato, nella mia vita, né ad un gruppo di dissidenti, né ad un gruppo di maggioranza: io credo nella capacità di scontrarsi e di confrontarsi in quest'Aula ed è questa la ragion d'essere per cui siamo senatori. O abbiamo la capacità di dialogare e confrontarci oppure è

meglio non essere senatori, se dobbiamo raccogliere firme per ragionare in un certo modo o in un altro!

E allora quale indennità? Forse il presidente Renzi ignorava quanto avvenuto nella passata legislatura. Ha salutato l'approvazione in Commissione come fosse un grande successo, come «l'unica volta che è avvenuta»: ma quando mai?

Nel 2012 la Commissione affari costituzionali all'unanimità, con una condivisione generale, è arrivata ad approvare la riforma costituzionale e fu colpa nostra se non divenne effettiva, perché inserimmo in Aula un emendamento sul presidenzialismo che impedì al Partito Democratico di votarla. Questa è la realtà. E allora, signor Presidente del Consiglio, non mi venga a parlare di difesa dell'indennità. Io ho rinunciato, per una questione di principio, all'indennità di Vice Presidente della Commissione per la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e così, sempre per una questione di principio, ho rinunciato a 72.000 euro, avendo solo lo stipendio di magistrato fino al marzo 2010. E lei mi viene a parlare di indennità!

Ma questi nuovi senatori (chiunque esso siano) avranno diritto al rimborso delle spese per il viaggio e alla diaria per il soggiorno a Roma? Vogliamo eliminare l'indennità e prevedere un gettone di presenza, così - forse - avremo la presenza di tutti? Io sono perfettamente d'accordo, ma non vedo cosa c'entri. Io non scelgo la logica della composizione del Senato in base all'indennità, perché è una politica da mercante, da chi è abituato a trattare le regole costituzionali come se fossero regole da imporre a quelli che sono i suoi aderenti.

Ho letto anche ieri, sulla stampa, che il presidente Berlusconi ha parlato di un obbligo. Io non ho mai avuta nessuna indicazione, in questi cinque anni in cui ho fatto parte del Senato, di disciplina di Gruppo sulle questioni riguardanti la Costituzione o le leggi. Se qualcuno mi avesse chiesto di agire per disciplina di Gruppo avrei lasciato il Gruppo di Forza Italia.

Non è così. Non si ragiona in questo modo. Non si pretende l'esclusione dalle Commissioni di chi ha espresso un'opinione contraria, perché con questa regola tradiamo la stessa ragion d'essere, non solo del Senato, ma della nostra attività! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e Misto-ILC).*

Io ho presentato quell'emendamento, signor Sottosegretario, perché lei riferisca al ministro Boschi che deve porsi un problema. Essendo uscito dalla Commissione un Senato diverso, occorre una riflessione ulteriore. Occorre garantire anche un bilanciamento tra Camera e Senato. Io sono arrivato a 157 membri. Altrimenti, bisogna abbassare il numero dei deputati.

Io vedo lo sforzo per quanto riguarda le garanzie: un terzo dei giudici costituzionali saranno eletti dal Senato. Ma sui componenti del Consiglio superiore della magistratura e sul Presidente della Repubblica quali garanzie abbiamo? Non devo insegnarvi io che questi sono istituti di garanzia.

E perché avere questa fretta? I nostri costituenti rappresentano ancora oggi un modello nel panorama europeo e mondiale. Vi voglio ricordare, per chi non lo ricordasse, che la magistratura, nel disegno costituzionale, fu organizzata sul modello napoleonico. Da noi si diventa magistrati per concorso. Quindi, si instaura un rapporto di pubblico impiego. E per evitare che vi fosse un qualche attentato all'autonomia e all'indipendenza della magistratura fu istituito il Consiglio superiore della magistratura: ma questo quando avvenne? Dopo vari giorni e varie sedute, attraverso varie soluzioni.

E anche io ho avanzato varie soluzioni sulla composizione del Senato. Non vi è la capacità di rendersi contro che non si governano tali questioni e questo dibattito con la fretta e la necessità di arrivare. Ma quale è questa necessità, signora Presidente? Se il presidente Renzi è veritiero, allora io sto sereno. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e Misto-ILC).* Nel senso che, se egli mi ha garantito che la legislatura durerà fino al 2018, non riesco a comprendere quale sia la fretta di una riforma costituzionale che dovrà essere applicata fra quattro anni. Almeno diamoci la possibilità di una ulteriore minima riflessione su quelle che sono delle regole fondamentali della nostra vita futura. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e Misto-ILC e dei senatori Chiti e Silvestro. Molte congratulazioni).*

Saluto ai componenti della società cooperativa sociale «Albanova» di Corigliano d'Otranto (Lecce)

PRESIDENTE. Salutiamo i componenti della società cooperativa sociale «Albanova» di Corigliano d'Otranto (Lecce) presenti in tribuna. Benvenuti in Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454 (ore 10,19)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Munerato. Ne ha facoltà.

MUNERATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, milito nella Lega Nord da quasi vent'anni e insieme a molti amici lottiamo per raggiungere un obiettivo, anzi, è meglio definirlo l'obiettivo, definito dal primo articolo del nostro statuto: «la Lega Nord ha per finalità l'indipendenza della Padania». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Da oltre vent'anni sul nostro territorio la Lega Nord si fa portavoce del malcontento del nostro popolo nei confronti di una gestione centralista e sprecona.

PRESIDENTE. Senatrice, scusi un attimo. Chiederei, per favore, ai senatori che si stanno legittimamente complimentando con il senatore Caliendo, di consentire alla senatrice di fare il suo intervento con calma.

MUNERATO *(LN-Aut)*. Oggi ci troviamo qui a discutere di una riforma costituzionale che, negli intenti iniziali di questo Governo, voleva spogliare le Regioni della loro fondamentale autonomia legislativa, chiudendo quella porta che faticosamente siamo riusciti ad aprire: quella del federalismo. Per fortuna con un emendamento dei relatori Calderoli e Finocchiaro, fondamentale per noi della Lega e senza il quale il prosieguo delle riforme per noi non avrebbe trovato alcuna strada, il testo iniziale è stato modificato in Commissione e nella versione che discutiamo oggi vengono mantenute particolari forme di autonomia per le Regioni, purché siano in condizione di equilibrio finanziario fra entrate e spese.

Sembra paradossale che dopo anni in cui i diversi orientamenti politici si sono diretti contro un accentramento del potere statalista, a favore invece di un'autonomia e una responsabilizzazione delle Regioni, il Governo Renzi abbia concepito una riforma della Costituzione che declassava, nei fatti, le Regioni a semplici enti amministrativi. Il Governo però non può prendere in considerazione il fatto che l'autonomia delle Regioni deve essere alla base di tutte le scelte politiche, perché i cittadini vogliono questo.

Sono veneta e il nostro inno dice «semo un popolo, na nasion» e non ci arrendiamo mai. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Continuiamo a lottare e a credere che la nostra identità ci deve essere riconosciuta. Tante volte ci hanno definiti «sovversivi» e guerrafondai; ci hanno detto che volevamo dividere l'Italia, anche con le armi, con l'unico scopo di incutere timore fra la gente, perché si sa bene che quando la gente ha paura è facilmente gestibile. Noi veneti non siamo niente di tutto ciò; siamo un popolo molto laborioso, rispettoso delle leggi e, nei momenti più duri, ci siamo sempre rimboccati le maniche, per fare e non per disfare.

Abbiamo continuato la nostra battaglia per l'indipendenza del Veneto, non a colpi di fucile, ma a colpi di firme: ben 100.000 firme che ci hanno permesso di sostenere in Consiglio regionale veneto la richiesta di poter indire un *referendum* per l'indipendenza e, finalmente, grazie a 30 voti favorevoli e 14 contrari, potremo far dire al popolo veneto se vuole continuare ad essere manovrato da Roma o se vuole essere finalmente indipendente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non sto qui a sindacare sull'appartenenza politica di quei 14 voti contrari al *referendum*, altrimenti avrei contro la maggioranza

di quest'Aula, ma ho accolto con piacere la dichiarazione del 7 luglio del ministro per gli affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, quando a Preganziol, un bellissimo paese del Trevigiano, alla domanda su quale fosse la sua posizione sul *referendum* per l'indipendenza del Veneto ha dichiarato che quando sarà completato con la proposta definitiva, sarà valutato con la massima serietà dagli uffici legislativi del Ministero. Mi auguro vivamente che l'espressione «sarà valutato con la massima serietà dagli uffici legislativi del Ministero» non si traduca nel voler trovare un cavillo con il quale tarpare le ali alla possibilità di indipendenza del Veneto, perché questa volta, caro presidente Renzi, non so se i veneti continueranno ad essere miti e rispettosi delle leggi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Voglio ricordare che questa crisi economica, causata soprattutto dal malgoverno di questa politica centralista ed assistenzialista romana, ha portato il Veneto ad avere il tragico primato di suicidi tra gli imprenditori: centinaia di aziende o negozi che chiudono ogni giorno e migliaia di persone che perdono il posto di lavoro e spesso anche la casa. Nonostante ciò, il Veneto continua ad andare avanti, a rimboccarsi le maniche per fare, per cercare di salvare il salvabile e magari per poter creare qualcosa di nuovo, pur essendo sempre sotto attacco da questo Stato, che viene sempre in Veneto a prendere, a pretendere, a chiedere l'IMU su capannoni chiusi o manda Equitalia a riscuotere tasse che non sono state pagate per impossibilità finanziaria, causa forte crisi ed alta tassazione. E le vogliono pure con gli interessi! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

In questo scenario, certo, arriva il ministro Poletti con una dichiarazione folle e dice che non ci sono più fondi per la cassa integrazione. Dichiarazione che non è stata accolta bene in Veneto, caro ministro Poletti. In Veneto si chiedono: come mai non ci sono soldi per la cassa integrazione, quando per decenni i veneti hanno pagato senza usufruirne? Mi sembra di ricordare che i lavoratori veneti versavano cinque volte in più di quello che veniva realmente usato per le casse integrazioni. Però i fondi per l'operazione Mare nostrum ci sono.

Presidente Renzi, a noi veneti non interessa che l'Europa ci mandi una lettera, facendoci i complimenti per come accogliamo i profughi di tutto il mondo. I veneti vogliono sapere che fine faranno i nostro esodati e se i giovani potranno continuare ad essere veneti o dovranno andare in giro per il mondo a trovarsi un lavoro, mentre voi ci obbligate ad accogliere e mantenere gente che non parla la nostra lingua e vive alle nostre spalle. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Vi siete dimenticati di chi non arriva più a fine mese e di chi è disoccupato.

Ma, nonostante il grave momento di difficoltà, il Veneto è ancora una di quelle Regioni che regala a Roma qualche decina di miliardi di euro di tasse all'anno, che, come succede da sempre, vengono sprecati o meglio spariscono. Vengono dati come aiuti alle solite Regioni o città o Comuni che hanno più dipendenti pubblici che cittadini. In Veneto si razionalizza, in Veneto si risparmia, in Veneto anche le amministrazioni pubbliche funzionano. I nostri sindaci tra mille difficoltà riescono a far quadrare i conti; spesso hanno qualche euro nel cassetto per sistemare scuole o strade, ma non possono usarli a causa del Patto di stabilità. Presidente Renzi, perché il Veneto deve sempre farsi garante dei debiti di altre Regioni? Siamo stanchi e, adesso che la coperta è corta, siamo anche un po' meno tolleranti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Faremo il nostro *referendum* e vi dimostreremo a colpi di voti che il Veneto vuole il cambiamento, che il Veneto vuole essere capofila di tutte quelle Regioni che vogliono e si sentono in grado di amministrarsi meglio di come veniamo gestiti oggi da Roma. Non vogliamo sentire né «se», né «ma». Quando il *referendum* passerà, sarete costretti ad accettare il volere del popolo, perché il popolo è sovrano. E proprio in questi giorni, per essere precisi il 14 luglio, in cui ricorre l'anniversario di una rivoluzione nata per sovvertire il potere costituito e trasformatasi in una guerra fratricida che ha privato della libertà il popolo vandeano, ricordiamoci che le vere rivoluzioni possono prendere vita solo dal popolo. E, perché queste rimangano pacifiche, quest'Aula deve saper interpretare con lungimiranza le istanze popolari, lavorando bene per riformare il sistema Paese. Viva San Marco! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

*STEFANO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, permettetemi una breve riflessione a premessa di questo

mio intervento. Molte volte, anzi troppe, negli ultimi decenni il dibattito politico è stato incentrato sulle riforme costituzionali. In tutti questi anni a mio avviso con troppa leggerezza e facilità si è guardato alle riforme, che sono state da più parti auspicate e sostenute come possibile soluzione per molti dei mali che hanno afflitto e che affliggono le nostre istituzioni, ma anche la nostra economia. Ogni volta il tema è stato approfondito, sviscerato, vivisezionato, ispezionato da tutte le angolazioni possibili e da tutte le prospettive. Sono state istituite Commissioni bicamerali *ad hoc*, sono stati organizzati gruppi di lavoro, comitati di saggi e tanto altro ancora. Sono stati prodotti approfondimenti, studi, relazioni, linee guida e manuali per non perdere la bussola tra le mille proposte spesso avanzate sotto il segno della schizofrenia, per inseguire il sistema francese o quello tedesco, o ancora quello spagnolo, ma ogni volta non si è guardato alla reale sostanza delle cose e a ciò che effettivamente necessitava al Paese, o forse nemmeno ai suoi cittadini.

In molte occasioni, le forze politiche hanno inseguito delle riforme costituzionali in termini strumentali, senza che vi fosse, nella maggior parte dei casi, una reale necessità di intervenire per modificare una Carta costituzionale che ancora oggi è considerata una delle migliori Costituzioni al mondo e non sono io ad affermarlo, ma è un giudizio diffuso tra molti autorevoli costituzionalisti, italiani e non.

Con queste parole, non voglio apparire un difensore a spada tratta della Costituzione, come pure non voglio in alcun modo ostacolare un processo di riforme che ha preso avvio con rinnovato vigore, almeno nelle intenzioni, e rispetto al quale io credo che ognuno di noi abbia il dovere di entrare nella discussione.

I tempi sembrano ormai essere maturi per un processo riformatore, perché dobbiamo dircelo: nel frattempo tante cose sono cambiate. È cambiato il contesto politico ed economico internazionale, diverso è lo scenario sociale; sono cambiati i meccanismi della società, come pure si sono modificate le aspettative e le ambizioni. In un tale quadro, il processo di riforme, anche costituzionali, assume un carattere di attualità, per rendere più funzionale ed efficiente l'architettura istituzionale del nostro sistema democratico e per dare un segnale all'Europa delle nostre ritrovate ambizioni e della nostra volontà di riformare. Un segnale all'Europa per riceverne uno altrettanto chiaro da quell'Europa che vuole le nostre riforme, ma che non immagina come riformare invece il proprio assetto e anche la propria spesa.

Quindi, come gran parte di voi sono convinto anch'io che la Costituzione possa essere migliorata in alcune sue parti, posso anche essere convinto che sia diventato urgente farlo, ma aggiungo che questa rivisitazione va fatta bene.

Bene cosa vuol dire? Io credo che si debbano evitare gli errori nei quali si può incappare più facilmente quando si è animati da troppo fretta. Serve un approccio ponderato ed una maggiore coerenza, perché in questo momento il rischio di modifiche che peggiorerebbero il testo della Costituzione è concreto.

Dobbiamo essere in grado di conciliare la necessità di fare riforme con l'esigenza di vigilare per non fare pericolosi passi indietro che poi sarebbe difficile recuperare.

Dobbiamo essere in grado di non doverci vedere bocciato, un domani, un testo perché incostituzionale e di casi ce ne sono e potremmo ricordarne tanti. Il tema delle riforme, soprattutto quando queste interessano la Costituzione ed hanno ricadute sugli equilibri e sul complesso e sofisticato sistema di pesi e contrappesi che i nostri Padri costituenti hanno posto a protezione ed a garanzia di una democrazia ispirata ai principi della partecipazione, della rappresentanza e del pluralismo, deve essere sviluppato in maniera organica, strutturata e funzionale agli obiettivi che si vogliono perseguire, non per parlare alla pancia degli italiani, ma per trovare loro una soluzione che possa essere valida anche quando non saremo più noi seduti su questi banchi.

Anch'io dico grazie ai relatori, lo faccio sinceramente, perché credo che a loro vada riconosciuto l'impegno che ha migliorato profondamente un testo che inizialmente era molto superficiale, ma il punto non è questo. La discussione in Parlamento rappresenta un passaggio necessario, delicato e fondamentale, che a mio avviso non può essere licenziato frettolosamente, in ragione di qualcosa che

va fatto a tutti i costi.

Non possiamo infatti dimenticare che il processo di revisione costituzionale è una prerogativa del Parlamento, i cui tempi e modalità non possono e non dovrebbero essere dettati dall'agenda del Governo né dalla disciplina di Gruppo. Serve cautela per valutare le ricadute future delle scelte che si compiono oggi, per far sì che le modifiche introdotte siano armonicamente integrate con il resto delle disposizioni, avendo ben presente un complessivo equilibrio del sistema, come lo hanno inteso in passato.

So di ripetermi, ma non voglio essere frainteso oggi qui: non sono contrario ad un processo di riforme, anzi, come componente di questa Assemblea, voglio essere dentro questo processo, voglio poter dire di avere portato il mio contributo e voglio essere messo nelle condizioni di potermi assumere la responsabilità delle scelte che facciamo, a condizione che il risultato sia adeguato e rispondente alle reali esigenze del Paese e alle aspettative dei cittadini, almeno a quelle che io, nella mia autonomia, leggo nella società.

A me sembra che con questo passo svelto, e con i metodi che si stanno cercando di fare passare, si rischia di creare una sorta di *spread* pericoloso tra quello che si è voluto annunciare, cavalcando pericolosamente anche il tema dell'antipolitica, e quello verso cui si approderà: uno *spread* tra promesse e risultati.

Non posso nascondere di avere accolto con piacere questo nuovo vigore, almeno nelle intenzioni, perché, come componente di questa Assemblea, volevo essere dentro un processo di riforme. Voglio poter provare a dare un mio contributo e voglio essere messo in condizioni di potermi assumere responsabilità, perché, cari colleghi, siamo chiamati - e questo deve essere un onore ma anche una responsabilità - a confrontarci, e quindi a prendere decisioni sull'assetto futuro della nostra Repubblica; su interventi di variazione di luoghi e spazi delineati proprio dalla Costituzione. Luoghi dove si anima il dibattito politico, dove si fa la politica, dove si legifera per il Paese e per gli italiani. Siamo chiamati in pratica a intervenire sui meccanismi della democrazia e a mettere inevitabilmente mano all'equilibrio tra poteri e funzioni.

Non vi nascondo neanche questo: ho i brividi al solo pensiero che si possa arrivare ad una soluzione che consegni uno sbilanciamento del potere di tutto il sistema costituzionale verso l'Esecutivo, e a danno della democrazia. Lo dico oggi e lo avrei detto dieci anni fa. Per evitare che ciò accada serve la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che furono le scelte dei Padri della Carta costituzionale. Serve comprendere meglio quale è la fotografia del sistema attuale e di conseguenza il confronto massimo con le diverse posizioni in campo.

Dopo un travagliato passaggio nella Commissione affari costituzionali, siamo arrivati all'esame in Aula, è vero; a mio avviso sarebbe servito più spazio a noi, non componenti della Commissione, alle forze politiche per una riflessione ed un confronto più ampio. Sarebbero stati necessari per non presentarci al Paese con un accordo tra due *leader* di partito; sarebbero stati necessari alla luce del particolare momento che sta vivendo questo Paese; sarebbero stati necessari per non tradire il nostro stesso ruolo, che è quello di dare risposte adeguate alle aspettative dei cittadini e del Paese.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 10,37)**

(*Segue* STEFANO). Qui va ricordato che si sono volute legare a doppio filo la riforma del Senato e del Titolo V con la riforma della legge elettorale, e qualsiasi occasione utile di confronto avrebbe dovuto e dovrebbe tener conto che il ragionamento su questi diversi livelli non può essere disgiunto.

Se provo ad immaginare il risultato a conclusione del passaggio di riforme nel suo complesso, penso che questo combinato disposto (Senato più Italicum) produrrà un accentramento del potere, mascherato da un pragmatico, fattivo ed efficace decisionismo e comporterà la riduzione, forse addirittura la chiusura in alcuni spazi, di alcuni dei luoghi della nostra democrazia. Non sono stati previsti dei contrappesi. Non è stata prevista una funzione adeguata di controllo. Lo ha detto, qualche giorno fa, anche Stefano Rodotà e il suo dissenso è facilmente riscontrabile in gran parte di questo Parlamento, forse mascherato da una disciplina di Gruppo che non può giustificarsi. Non è una

questione di professori: è una ragione di buon senso, ed è inutile ed intuibile il pericolo di una riduzione della partecipazione dei cittadini.

Nel cantiere delle riforme che si è voluto aprire non è previsto nulla che valorizzi ed incentivi la partecipazione; anzi, si sta cercando di circoscriverla e renderla meno agevole. L'innalzamento delle sottoscrizioni richieste per le leggi di iniziativa popolare e per i *referendum* sembra andare proprio in questa pericolosa direzione, a far compagnia o, forse meglio, a chiudere quel cerchio logico avviato con la scelta di ribadire i listini bloccati nell'Italicum.

La previsione di maggiori sottoscrizioni per iniziative di democrazia diretta, così come l'impossibilità di esprimere il voto di preferenza svuotano, senza troppi giri di parole o particolari bizantinismi, il sistema democratico di qualsiasi Paese, continuando a relegare la scelta dei propri rappresentanti ai tavoli delle segretarie di partito. È questo che ci ha chiesto la Corte costituzionale? È questo che ci chiedono i cittadini? È questo l'impegno che da vent'anni tutti i partiti politici assumono nei confronti delle comunità?

Per non parlare poi dello spostamento e dell'attribuzione di alcune funzioni di controllo alla Consulta, la quale verrebbe caricata inutilmente - e io dico anche pericolosamente - di compiti e competenze di natura politica, e noi - a mio avviso - dovremmo ben guardarcene dal politicizzare l'organo di garanzia suprema del nostro ordinamento.

Dobbiamo raddrizzare il tiro, perché quella che sta venendo fuori è una miscela pericolosa. Nella nuova struttura che sta nascendo un partito con il 25 per cento dei consensi rischia di avere la possibilità di decidere su tutto: Esecutivo, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, Consiglio superiore della magistratura e istituti di garanzia. *(Applausi del senatore Molinari)*.

Non credo che nessuno di noi voglia rischiare di andare incontro ad un quadro di questo genere.

Le riforme servono, certo, e noi ne siamo convinti sostenitori, ma devono essere pensate per andare incontro alle esigenze del Paese, tenendo in considerazione anche la storia di questa Repubblica e richiamando alla memoria i numerosi passaggi in cui il tentativo di riforma ha fallito, e io dico per fortuna ha fallito.

Siamo perfettamente d'accordo che non sia più procrastinabile neanche la riforma della legge elettorale, dopo la pronuncia nei mesi scorsi della Corte costituzionale. Siamo d'accordo che debba essere affiancata a modifiche ritenute allo stesso modo non più rinviabili, quali la diminuzione del numero dei parlamentari, la riforma del bicameralismo perfetto e, conseguentemente ad essa, una nuova revisione del Titolo V che riconsideri, alla luce della nuova disciplina delle Camere, quel rapporto tanto discusso tra Stato e Regioni, tra potere centrale e periferico.

Non trovo giusto, però, l'aver voluto procedere con tempi contingentati, al limite del possibile, e con un metodo che non condivido pienamente; metodo che mortifica le aspettative di chi si riconosce nelle modalità con le quali sono stati declinati i punti che il Governo ha indicato come inderogabili: per quanto mi riguarda, sicuramente il tema della composizione del Senato e quello del superamento del bicameralismo paritario.

Noi vogliamo un Senato eletto dal popolo e anche i cittadini hanno espresso la stessa volontà. Lo dicono in ultimo i sondaggi e ne cito solo uno, quello di IPR, presentato qualche giorno fa da un gruppo trasversale di senatori. Non piace agli italiani un Senato nominato. Preferirebbero piuttosto abolirlo *tout court*.

Dunque, l'intenzione della maggiore parte dei cittadini non è quella di assegnare tutto il potere ad un partito o ad una singola segreteria di partito con rappresentanti nominati: semmai quella di avere un Senato scelto dai cittadini che, anche se non dovrà votare la fiducia, possa esercitare davvero le funzioni di controllo sull'operato di Governo.

Voglio aprire una parentesi e dire ai miei colleghi che io sono da un tempo relativamente breve in politica. Sono stato eletto due volte nel Consiglio regionale della Puglia, con le preferenze, e sono stato eletto in questo contesto, pur da capolista e pur passando per le primarie, secondo il meccanismo previsto dal Porcellum. Vi posso assicurare che la responsabilità che si assume con l'elezione diretta da

parte del popolo carica di maggiore impegno e ti fa sentire il vero rappresentare di chi ti ha votato. Anche in una posizione come la mia - lo ripeto, sono stato eletto qui capolista, passando dalle primarie - il legame con i cittadini non è autentico: è un legame che passa dalla volontà di altri, che passa dalla volontà di una segreteria di partito. Credo che, in un Paese che vuole innovarsi, questo concetto vada rimosso.

Invece, in questo testo, si prevede un'elezione di secondo livello, senza considerare che ogni Regione ha una propria legge elettorale, magari in qualche caso anche con listini bloccati, per cui potrebbero finire in Senato consiglieri regionali che non hanno mai affrontato un'elezione diretta. Dove sta il processo democratico?

La nostra democrazia ha bisogno di interventi capaci di ricreare una connessione tra istituzioni e politica. La soluzione proposta dal Governo va, invece, in direzione opposta e non risolverà il problema della disaffezione nei confronti della politica.

Saremo credibili, come classe politica, solo se ci impegneremo a rendere le forme di rappresentanza più democratiche e non, invece, meno democratiche.

Saremo credibili quando parleremo di *status* del parlamentare, di conflitto di interessi, di cumuli di cariche. Allora sì, saremo credibili.

Per noi non è mai stato un tabù il superamento del bicameralismo perfetto. Anzi, riteniamo che si debba rivedere e mettere mano al processo di formazione e approvazione delle leggi nella direzione di una semplificazione dei tempi. Allo stesso modo, riteniamo necessaria la trasformazione del Senato in un organo che possa occuparsi un po' di più del rapporto Stato-autonomie, senza che ciò esaurisca i compiti ad esso assegnati, che devono essere di garanzia e di vigilanza sull'azione del Governo e della pubblica amministrazione, e che devono esplicitamente riguardare competenze vitali per il Paese quali, ad esempio, la revisione della Costituzione, i sistemi elettorali, l'ordinamento dell'Unione europea, i temi inerenti le libertà e i diritti fondamentali.

In una tale visione non possiamo dimenticare che il Senato rimane un ramo del Parlamento che è, per definizione corrente, l'organo collegiale di carattere rappresentativo-politico mediante il quale il popolo esercita il potere.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, la invito a concludere.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Rendendolo non elettivo, invece, si sottrae ai cittadini il diritto ad eleggere direttamente i propri rappresentanti, con la conseguenza di un impoverimento della democrazia.

Qualcuno obietta che sindaci e Presidenti di Regione sono contenti. Ci credo,

ma non basta che siano contenti sindaci e Presidenti di Regione. Noi abbiamo bisogno che i cittadini del nostro Paese si riconoscano in un processo di riforme che sia vissuto, non tanto come un atteggiamento di Governo, quanto come un processo di democrazia. Sono convinto che quest'Aula non possa sottrarsi ad essere, soprattutto, un luogo di democrazia. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD, M5S e LN-Aut e del senatore Buemi).*

Signor Presidente, chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, si rende conto che, se oggi fosse in vigore la riforma costituzionale di cui stiamo discutendo, lei non sarebbe la seconda carica dello Stato? Si rende conto che sarà l'ultimo Presidente del Senato ad essere seconda carica dello Stato? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mi si ghiaccia il sangue al pensiero di chi potrebbe essere in questo momento la seconda carica dello Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma voglio dirle che sono per le tradizioni marinare: un comandante sta a bordo sempre, fino all'ultimo. *(Applausi dai Gruppi PD e PI).*

MARTON *(M5S)*. Prima di tutto, una curiosità estetica. Di questa riforma confronto il testo originale e

quello uscito dalla Commissione. L'articolo 55 creato dai nostri Costituenti dice: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione». Vado poi a leggere l'articolo che sarà, quindi la «semplificazione» che avverrà: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla legge».

E questa la chiamiamo semplificazione? Aggiungiamo una marea di parole quando i Padri costituenti ne avevano usate poche. Ma devo ringraziare anch'io i relatori, perché le parole che c'erano prima, nel testo del Governo, erano terrificanti. Quindi, ringrazio la senatrice Finocchiaro e il senatore Calderoli per avere messo delle pezze - perché di questo si tratta - alla riforma.

Personalmente sono contrario al superamento del bicameralismo paritario, e spiego perché. Ieri il senatore Martelli ha fatto una precisa disamina logica in sette punti, attribuendo precise responsabilità al Governo. Io no, io le do alle persone. Il sottosegretario Pizzetti mi avrà già sentito in Commissione dire queste parole: secondo me, i responsabili unici del funzionamento attuale del Parlamento sono le singole persone. E mi spiego. Una delle motivazioni riportate nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo è «la cronica debolezza degli Esecutivi nell'attuazione del programma di Governo, la lentezza e la farraginosità dei procedimenti legislativi, il ricorso eccessivo - per numero e per eterogeneità dei contenuti - alla decretazione di urgenza e l'emergere della prassi della questione di fiducia su maxiemendamenti». I decreti li fa il Governo, che è composto di persone. Se il Presidente della Repubblica fosse realmente garante della Costituzione, certi decreti non li avrebbe mai, dico mai, firmati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, prima di tutto, che il Presidente della Repubblica la smettesse di firmare certe cose. In secondo luogo, che i Ministri e il Governo la smettessero di proporre questi decreti. Sono delle aberrazioni di comportamento che trovo veramente inaccettabili.

Inoltre, sono contro il superamento del bicameralismo paritario perché di solito nel passaggio di un disegno di legge da una Camera all'altra avviene una cosa meravigliosa: si scatenano i giornalisti - se ancora si può parlare di giornalisti - e l'opinione pubblica, quindi si esercita dall'esterno una pressione positiva affinché l'altra Camera vada a modificare gli errori della Camera precedente.

Un'altra bugia che si tende a dire è che questo doppio passaggio paralizza: non è sicuramente vero. Lo dico ai cittadini che sono fuori. La formazione delle leggi avviene in un modo, secondo me, perfetto: i singoli parlamentari, e non il Governo, hanno l'iniziativa legislativa e propongono una legge; il disegno di legge viene assegnato alle Commissioni, viene incardinato, discusso e poi portato all'esame dell'Aula. E questo avviene per tutti i disegni di legge, per tutte le Commissioni e per tutti e due i rami del Parlamento. Vale a dire che i due rami lavorano sempre su cose differenti, scambiandosi gli atti. Quindi la bugia - perché di bugia si tratta - della paralisi è assolutamente infondata.

Voglio quindi spiegare perché questa riforma è stata fatta. Nella relazione al disegno di legge del Governo ho trovato un passaggio inquietante (l'altro ieri il sottosegretario Pizzetti si è offeso quando il senatore Cioffi ha detto che non crede che la ministra Boschi abbia scritto quelle parole: mi auguro veramente che non lo abbia fatto, che le abbia scritte qualcun altro e che non sia lei la responsabile), si legge infatti, a proposito dell'elezione diretta dei senatori, che è un'altro aspetto che mi preme, che l'elezione diretta «inevitabilmente, potrebbe trascinare con sé il rischio che i senatori si facciano portatori di istanze legate più alle forze politiche che alle istituzioni di appartenenza, ovvero di

esigenze particolari circoscritte esclusivamente al proprio territorio, e che la loro legittimazione diretta da parte dei cittadini possa, inoltre, indurli a voler incidere anche sulle scelte di indirizzo politico (...)». Se l'ha scritto l'onorevole e ministro Boschi, questo passaggio sta a significare: Cari senatori, non potete più essere eletti dal popolo, perché potreste fare il bene del popolo o del vostro territorio: *ergo*, prevediamo un'elezione di secondo grado, affinché voi non contiate più niente. Dunque, venire a dirci che prendere i consiglieri regionali o i sindaci, che comunque sceglierete voi, vuol dire preservarci dalla possibilità che essi facciano l'interesse del partito o del territorio, mi sembra la più grossa stupidata che una persona possa anche solo immaginare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lei si sarà anche offeso, ma davvero mi auguro che la Ministra non l'abbia scritto e lo abbia scritto qualcun altro e che lei lo stia difendendo a spada tratta.

Ho partecipato a tutti e tre i giorni di discussione generale finora svolti e ho apprezzato l'intervento del senatore Micheloni, tanto che avrei voluto dire le sue stesse parole. Non citerò i rappresentanti del mio Gruppo, ma gli altri colleghi che ho apprezzato, come il senatore Corsini. Ciò perché ho affrontato il percorso di questa riforma, esattamente con lo spirito citato dal senatore Micheloni: ho voluto ascoltare le altre persone, perché magari mi sbaglio io. Tra tutti gli interventi che ho ascoltato, non ce n'è stato uno che abbia difeso questa riforma: forse solo quello di un senatore, di cui non mi ricordo il nome e che spero mi perdonerà. Vi sarete posti delle domande, se questo sta avvenendo.

Ho assistito spesso anche ai lavori di Commissione. Mi è piaciuta la parte che, a mio parere, ha fatto perdere tempo alla Commissione, relativa al dibattito sul numero delle firme per richiedere un *referendum* o presentare una legge di iniziativa popolare. Ci si è chiesto se prevedere un numero di 300.000, di 200.000 o di 500.000. Alla senatrice Finocchiaro ho fatto notare che il metodo con cui si possono raccogliere le firme non è ininfluente sulla quantità di firme da raccogliere. Il senatore Caliendo è intervenuto sull'argomento, dicendo quanto siano difficoltose le raccolte di firme, ma immaginava i tempi e gli strumenti di allora. Sono però passati diversi anni e il mondo è cambiato. Allora ho chiesto, presentando un emendamento in tal senso: perché non prevediamo in Costituzione che la raccolta delle firme sia possibile anche in forma elettronica? A quel punto il numero di firme necessario può essere alzato alla quantità che volete: tempo dieci minuti e le firme saranno raccolte. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di aggiornare la Costituzione ad oggi, prevedendo però degli strumenti dell'altro ieri. Di che cosa stiamo parlando? Senatore Caliendo, ho capito il senso del suo pensiero: se alziamo troppo il numero delle firme richieste, non garantiamo la partecipazione. Qual è però la partecipazione? Chieda ad un ragazzo, oggi, che cosa può fare con un telefono cellulare. Se attribuiamo ai neonati l'identità digitale, perché non prevediamo queste cose?

Quando parliamo di riforme, perché non prevediamo la banda larga? C'è uno studio sul tavolo del Primo Ministro: 19 miliardi di investimento sulla banda ultra larga. Perché non facciamo questa riforma invece di toccare la Carta costituzionale? Immagino che nessuno abbia la possibilità di rispondermi. È chiaro che non è possibile. Se realizziamo la banda ultra larga andiamo ad intaccare interessi di Telecom, che ha messo a garanzia la rete con le banche. Quindi, se noi andiamo a sostituirci a Telecom, ponendo in essere un ente pubblico che gestisce solo la rete, dando poi agli operatori di telecomunicazione l'accesso, facciamo fallire un'azienda. E questo, probabilmente, a molti di voi non è permesso. Ma immaginate che salto di qualità farebbe l'Italia? 19 miliardi di investimenti, non 150, 1000, ma 19 miliardi.

Queste sono le riforme che vorrei, le parole che vorrei in Carta costituzionale, perché è vero che questa non è immodificabile, ma vediamo di aggiornarla ai giorni d'oggi. Non ragioniamo come i Padri costituenti, che uscivano da un periodo ben diverso. Quel periodo però in questo momento può ritornare.

Tutti i colleghi hanno dimostrato la deriva autoritaria di questa riforma priva di autorevolezza. Ricordiamoci che il sindaco Renzi non è passato attraverso elezioni per fare il Primo Ministro.

Non voglio essere solo distruttivo, ho fatto alcune proposte ma vorrei farne altre, perché secondo me questa riforma andrebbe vista nel suo insieme per un buon funzionamento della legge elettorale.

Cosa deve prevedere la legge elettorale? E perché in questo momento i Governi sono deboli? La

ragione è che per vincere e governare è necessaria la coalizione. Dopodiché, nel momento in cui occorre fare il Governo, avviene necessariamente una spartizione e non ci sono santi: tu mi hai garantito tot voti, avrai il Ministero dell'interno. Non deve funzionare così. Perché non prevediamo un sistema elettorale proporzionale puro? Vogliamo metterci degli sbarramenti? Mettiamoli, anche se personalmente sono anche contro gli sbarramenti, a quel punto la forza politica che prende più voti decide il Governo. Le varie forze politiche per presentarsi alle elezioni devono pubblicare in anticipo il programma del partito. Quindi, ogni singolo partito deve presentare un programma. Il Governo che si costituisce, una volta rappresentato in Parlamento confronta tutti i punti in comune tra le varie forze politiche. I primi punti saranno quelli messi in campo da più forze politiche e sono certo che quei punti verranno realizzati subito, immediatamente. Non c'è infatti un problema di opposizione, di minoranza. L'opposizione si fa nel momento in cui c'è un Governo che non ascolta.

Io non amo il termine opposizione, amo la parola minoranza, perché esprime un concetto totalmente differente. Immaginiamo quindi un sistema con dei pluriprogrammi messi a confronto e i cui punti comuni vengono realizzati per primi. A mio avviso in questo modo il Paese avrebbe un'accelerazione mostruosa, senza toccare assolutamente l'impianto istituzionale. Non si tocca nulla. Questa, secondo me, è una proposta da mettere in campo immediatamente.

Concentriamoci allora sulla legge elettorale. In Commissione ho chiesto di ritirare questo disegno di legge costituzionale, ma è chiaro che non era assolutamente possibile.

Mi è stato fatto notare - mi rivolgo alla senatrice Finocchiaro - che in Commissione parlava delle Province e - se non ricordo male - diceva che dalla Costituzione non si devono togliere le Province in sé, ma la parola «Province», perché questa parola è stata spostata da un punto ed è stata inserita la parola «area vasta» in un altro punto. Questo secondo me non è il modo di operare una modifica costituzionale. Non ci si comporta così.

Concludo, anche se probabilmente ho ancora parecchi minuti, pensando a come sia totalmente scorretto togliere la possibilità agli elettori di esprimere un parere. Parlate di partecipazione, ma non si tratta di questo. Prima ho fatto una piacevole chiacchierata con il senatore Zavoli, che di esperienza penso ne abbia ben più della mia. Mi faceva notare con riguardo a determinati atteggiamenti di alcuni presunti *leader* - e dico presunti perché, secondo me, i *leader* sono un'altra cosa: i *leader* hanno autorevolezza, non autorità - che se andiamo avanti su questa china ci troveremo in tempi estremamente bui.

Quindi, mi rivolgo ai senatori, soprattutto a quelli della maggioranza che ho tenuto ad ascoltare molto attentamente: il presidente Renzi (il sindaco Renzi, il presidente del Consiglio Renzi) vi sta dando degli incapaci. Voi non ve ne rendete conto probabilmente - alcuni magari non se ne rendono conto in buona fede - perché pensate che questo provvedimento sarà per i prossimi senatori. Ma se viene impostato per i prossimi senatori è perché questi senatori sono ritenuti incapaci. Egli sta dicendo: signori, voi le cose non siete capaci di farle. Mi ci metto anch'io che non ho nessuna autorevolezza per dare a voi degli incapaci o per erigermi a persona superiore, però di fatto vi sta dicendo questo: visto che voi siete incapaci, io vi tolgo il potere. Metto i miei sindaci, i miei consiglieri regionali, qualcuno di voi forse, i più fedeli li porterò alla Camera, e tutti gli altri, signori: affari vostri, in bocca a lupo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, come sa - lo dico ai colleghi - ho chiesto di poter parlare nei tempi che sono previsti dal Regolamento non per allungare di cinque minuti questa discussione (non è questo il mio intento), ma perché il mio intervento non è facile, come altre volte mi è capitato nel mio impegno politico.

Devo dire che è sempre su temi costituzionali o di leggi elettorali o di *referendum* che mi trovo ad avere posizioni differenti da quelle del partito di cui faccio parte. Questo non è facile, perché certamente non fa piacere, non è motivo di gioia: la mia esperienza è quella di un uomo di partito, perché penso che i partiti siano importanti e fondamentali nella vita democratica, ma penso anche che ognuno di noi deve rispondere alle proprie convinzioni e alla propria coscienza, almeno sui temi che

riguardano la Costituzione.

La mia convinzione è che questa proposta di riforma, così com'è ora, seppur con dei miglioramenti - di cui poi darò atto - che sono intervenuti in Commissione rispetto al testo iniziale, non funzioni in diversi e per me fondamentali aspetti, non sia in grado di innovare in modo positivo la vita delle nostre istituzioni e soprattutto indebolisca o faccia venire meno equilibri e contrappesi fondamentali tra i poteri dello Stato.

La Costituzione non è fatta solo di articoli, ognuno dei quali si giudica e si dice quale ci piace di più e quale di meno: è un quadro d'insieme. Posso anche modificare nel senso che a me fa piacere un articolo, ma se questo scompone il tessuto connettivo con gli altri, la Costituzione, per quello che le Costituzioni devono essere, non funziona.

Dico questo con rispetto e con stima vera verso i relatori, che conosco da una vita e so quanto sia difficile il loro lavoro, e, voglio dire, anche verso quanti in questo Senato non la pensano come me.

In quest'Aula si svolge ora l'unica vera fondamentale discussione che avremo, giacché sappiamo tutti che, quando questa riforma tornerà dalla Camera, se sarà stata modificata la discussione sarà sui punti di modifica, se non sarà stata modificata non si potranno presentare neppure ordini del giorno. Ebbene, mi auguro che almeno in quest'Aula, come fino ad ora è stato, in questa vera e unica seria discussione che ora si svolge si eviti il ricorso a *slogan* che non sono degni di un confronto come quello che deve esservi sulla Costituzione e sulle istituzioni della nostra Repubblica.

Non si improvvisino costituzionalismi d'accatto su quando l'articolo 67 è valido: se comincia o finisce in Commissione, se ritorna o termina in Aula. Non si proceda così. Questo ha disturbato il confronto che vi è stato, e mi auguro quindi che almeno in questa sede sia evitato.

Ritengo, signor Presidente, che oggi, cioè nel 2014, più che mai partecipazione e governabilità devono non essere tra loro contrapposti, ma che siano due facce della stessa medaglia. Ritengo che più che mai i controlli risultino essenziali nel decifrare la qualità di una democrazia, perché senza controlli, senza cioè limiti a chi esercita il potere, non esiste la democrazia. Non si tratta soltanto di un rapporto tecnico tra le istituzioni, è il diritto di noi in quanto cittadini di vivere in una comunità.

Ora, quello che in Italia manca, cioè manca non nel progetto di riforma, ma mancava anche prima secondo me, ed è una mancanza che ora rischia di accentuarsi ancora di più, è proprio questo equilibrio tra i vari poteri.

Si elegge direttamente il sindaco, e per me è cosa buona e giusta. Ma si sono ridotte ad uno scarso ruolo le assemblee comunali, e questo è sbagliato, non era e non è inevitabile. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Candiani, Di Maggio, Liuzzi e Buemi).*

Così è avvenuto per le Regioni. Si elegge il Presidente della Regione, ma insieme ai Consigli regionali. Quel *simul stabunt simul cadent* che noi allora Presidenti di Regione, come forse il collega Martini ricorderà, dicevamo che era sbagliato: era il 1991, o comunque in quegli anni, e quanti anni sono passati? Mi pare 23. Ecco stiamo attenti, perché quello che si fa sapendo che è sbagliato ci vorranno forse decine d'anni per modificarlo, ma produce guasti in qualche mese. Non è che se compio un errore poi l'errore si modifica in qualche mese. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Candiani, Di Maggio e Buemi).*

E questa simultaneità dell'elezione del Presidente e delle Assemblee regionali rende oggettivamente subalterne e a rischio di ininfluenza queste ultime.

Non so se vi capita di leggere, come qualche volta io faccio, a proposito del dibattito nelle Regioni italiane: all'inizio non ho trovato un Presidente che diceva «o così oppure si scioglie il Consiglio». Ebbene, comincia ad essere frequente, cari colleghi. Comincia ad essere più frequente. Non funziona così la democrazia. Non è così altrove. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Candiani, Di Maggio e Buemi).*

Ora, a livello nazionale abbiamo controlli scarsi per la nostra cultura politica, che è diversa da quella anglosassone. È questo un limite nostro, che ci portiamo dietro, non della riforma, dovuto all'assenza di strumenti e anche di regole a disposizione. Se si presenta ad esempio una interrogazione urgente - di

question time non ne parliamo - la risposta arriva dopo tre o quattro mesi. Quante volte ne abbiamo parlato?

A questo, si accompagna uno spostamento oggettivo di peso decisionale sul Governo.

Alcune forze parlano di elezione diretta del Presidente della Repubblica, come Forza Italia e NCD, mentre sostengono contemporaneamente che i cittadini non devono eleggere più neanche i senatori.

Da un lato, la politica nel suo insieme, anche noi che non condividiamo queste impostazioni, viene a perdere di credibilità e di autorevolezza con questi acrobatismi incredibili, con questi tatticismi in cui tra il dire e il fare non c'è alcun rapporto; dall'altro, si allunga un'ombra inquietante sul nostro futuro.

Non è l'ombra della possibile elezione del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini. Se a me presentate il modello degli Stati Uniti d'America, con l'elezione diretta del Presidente, che è anche capo del Governo, con una Camera e un Senato eletti direttamente dai cittadini, che hanno le loro funzioni e la loro autonomia io la firmo e la voto subito, e sostengo anche il *referendum*! *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

No. L'ombra è quella di un Presidente eletto senza contrappesi autonomi, senza Camera e Senato forti e legittimati. È quella di un modello regionale che diventa nazionale, mentre dovrebbe essere profondamente corretto. E mi inquieta che, su "L'Avvenire" di questa mattina il Ministro delle riforme dica esattamente questo: facciamo presto a risolvere il problema del Senato, poi ci sarà il presidenzialismo, poi non si sa cosa altro. A Senato non eletto direttamente dai cittadini, e a Camera eletta direttamente con l'Italicum, si fa corrispondere il presidenzialismo e l'elezione diretta del Presidente della Repubblica! *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*. Ma ci si rende conto di quello che si dice e di quello che si fa o si scherza con il futuro del nostro Paese?

Già da ora io spero che si possa intervenire: mi rivolgo ai relatori, per dire che avete sì migliorato la ghigliottina, ma che, anche migliorata, è pesante e non è quello che dicevamo. Così come, partendo dai punti di apprezzamento del disegno di legge che discutiamo, io ritengo sia da apprezzare che il *quorum* sul *referendum* sia quello che fa riferimento alla maggioranza di chi ha partecipato alle ultime elezioni. Ma abbassiamo le firme. Il senatore Marton diceva che si potrebbe prevedere la raccolta delle firme in forma digitale, così si raccolgono. Invece non è così, perché non tutti i cittadini (e non mi riferisco ai parlamentari) sanno usare la banda larga e *Internet*. E la democrazia deve servire a dare diritto di partecipazione e di scelta a quelli che in un Paese vivono. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Buemi, Candiani e Di Maggio)*.

Voglio poi dire che mi convincono altri punti, che mi convincevano anche prima. Solo la Camera deve dare la fiducia al Governo: sì. L'ultima parola sulla gran parte delle leggi deve essere della Camera: sì. Sta qui il superamento del bicameralismo paritario. Diciamo la verità: questo è il superamento del bicameralismo paritario. Il resto si può e si deve discutere, perché altrimenti si combinano (o si possono combinare, certo, dal mio punto di vista) dei pasticci.

Così come ritengo utile e importante che vi sia il diritto di minoranze consistenti (del quale tante volte anche in questa sede abbiamo discusso) di ricorrere alla Corte costituzionale sulle leggi.

Altri aspetti, non solo il modello di elezione dei senatori, non mi convincono e, a mio giudizio, aprono problemi di equilibrio tra le istituzioni e tra i poteri dello Stato. Su questi punti voglio ora soffermarmi.

Il nuovo Senato è una peculiarità continentale, diceva la senatrice Finocchiaro. Io la ringrazio, perché la definizione è giusta. Io non condivido il merito, ma è la definizione giusta. Perché si deve dire che il nuovo Senato è il Bundesrat, se il Bundesrat non è? Ma si crede di avere a che fare con degli sciocchi?

È chiaro che è una peculiarità continentale. Poi, si discuta se è giusto o no. Per me non è giusto, e poi spiegherò perché. È una peculiarità per almeno due motivi: la modalità di nomina dei 21 sindaci e dei 74 consiglieri regionali che saranno senatori, con alcune norme (e a tal riguardo il senatore Calderoli faceva delle considerazioni sulle quali invito tutti a riflettere) di elezione indiretta, poste addirittura in Costituzione, che a me appaiono ambigue.

I Consigli regionali dovranno tener conto, da un lato, dei voti ricevuti dalle forze politiche alle elezioni

(riferimento chiaramente proporzionale) e, dall'altro, alla loro composizione, cioè alla composizione dei Gruppi. Quindi, è un riferimento del tutto opposto, visto che, con l'eccezione forse della Valle d'Aosta, nelle altre Regioni scatta un forte premio di maggioranza: con il 40 per cento dei voti si prendono il 60 per cento dei seggi. Quindi, dove si ferma il pendolo?

Se si lasciano soluzioni ambigue, un po' bizantine, ebbene queste hanno sempre accompagnato le non scelte della politica italiana, e ciò provocherà trattative, Regione per Regione, tra maggioranza e opposizioni, dentro le maggioranze, dentro le opposizioni, finché non vi sarà anche una maggioranza che sceglie quale opposizione. Penso che in parte questo sia inevitabile perché non funziona un'elezione indiretta in cui si vuole avere l'apporto di voti che solo i cittadini possono dare e credo che questo sia un problema.

C'è poi un altro aspetto che mi colpisce in modo negativo. Si assumono i sindaci in schieramenti politici: c'è una sussunzione dei sindaci dentro gli schieramenti politici. Un sindaco deciderà se è nella maggioranza, la maggioranza deciderà se lo inserisce invece di un consigliere regionale, o viceversa. Mi è capitato di fare il sindaco nella mia città. Io penso davvero che, eletti direttamente o no, i sindaci siano primi cittadini e che, nel momento in cui fanno i sindaci, rappresentino quella città. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e dei senatori Candiani, D'Adda, Gatti e Liuzzi)*. Qui non rappresenteranno più una città o le città, ma una forza politica; non mi pare che sia una cosa da poco.

C'è poi una stranezza, che rilevo con rispetto e con amicizia per i colleghi della SVP del Trentino-Alto Adige, dove trascorro a volte le vacanze perché mi piacciono le montagne e le loro zone; evitiamo, per favore, che, in una norma transitoria, l'unico senatore sindaco che si sa che sarà presente, sia il sindaco di Bolzano. *(Applausi dei senatori Taverna, Malan e Campanella)*. Facciamolo per il sindaco di Bolzano stesso, oltre che per la credibilità di tutta l'impostazione. C'è poi il problema della lista unica e la contraddizione in essa contenuta.

Mi soffermo quindi sulla seconda questione: è vero che nelle grandi democrazie europee non esiste il bicameralismo paritario. Ma si può prendere il caso della Francia, della Germania e della Spagna: nessuno ha sperimentato questo tipo di via di un'elezione indiretta. Il Bundesrat ha i governi regionali che ne fanno parte, hanno voto unitario e vi si collega una legge per la Camera (il Bundestag), che ha un proporzionale con il 5 per cento di sbarramento.

Il Senato francese nelle competenze è assai bicamerale, più di altri e del nostro. È certo eletto da una platea più ristretta, che prevede consiglieri comunali, dipartimentali, regionali, deputati nazionali europei e delle circoscrizioni, ma è eletto, e i partiti potevano candidare sindaci, presidenti di Regione, ma anche cittadini a partire da 24 anni di età. Non era un obbligo, ma una possibilità. Dal marzo scorso, per il sindaco o il presidente di Regione, è scattata l'incompatibilità e nelle prossime elezioni non potrà essere candidato. All'Assemblea nazionale esiste un maggioritario a doppio turno di collegio.

Il Senato spagnolo è eletto per quattro quinti da dipartimenti e cittadini, e per un quinto dalle comunità regionali (a parte i numeri, due terzi e un terzo, è un po' come prevedeva la proposta del senatore Caliendo), con una legge elettorale che ha uno sbarramento del 3 per cento e, poi, i resti che si bruciano in quel collegio.

In Italia si è invece stabilito un dogma, che non capisco, e siamo eretici e ribelli se si sostiene quanto sto per dire. Siamo eretici in democrazia se si sostiene che ci sono cittadini che sono sovrani e che hanno il diritto di scegliere con il loro voto i propri rappresentanti. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-Sel, Misto-ILC e Misto Mov X e del senatore Giovanardi)*. Cari colleghi, ditemi che non siete d'accordo. Siccome, però, andrete a chiedere il voto, come faremo tutti, per il vostro partito e le vostre candidature, quando lo farete, direte che il voto dei cittadini è buono e, invece, quando si dovevano eleggere i senatori, faceva schifo ed era anzi uno scandalo? *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-Sel, Misto-ILC e Misto Mov X)*.

È conservazione, può darsi. Conservare la democrazia non è un male; conservare la libertà non è un male. Si dice che questo manterrebbe il bicameralismo paritario; è una doppia falsità. Non solo perché si scrive in Costituzione che non c'è, ma perché per questo Senato, così come ho detto, si potrebbe

votare con una legge proporzionale, in modo che apra alla partecipazione di chi nelle Regioni c'è, non deve dare la fiducia al Governo, e questo potrebbe essere, e in concomitanza con le elezioni dei Consigli regionali. Dunque il Senato non si costituirebbe con una sola elezione nazionale, né verrebbe sciolto ad una scadenza comune e fissa; come farebbe ad appropriarsi di un voto di fiducia che la Costituzione non gli dà?

Sul voto dei cittadini mi permetto di invitare tutti a una maggiore attenzione e riflessione; a misurare chi non è d'accordo sul confronto e sulle parole. Vedete, si sostiene che, se passasse la conferma del diritto dei cittadini a scegliere con il voto i loro rappresentanti, la riforma sarebbe compromessa: allora, se passasse ad esempio questo emendamento, cosa accadrebbe? La riforma verrebbe ritirata?

Sostenere questo è un'assurdità e credo che in queste impostazioni non c'è niente di nuovo, ma tanto di vecchio. Queste tesi sul voto indiretto e su una democrazia più ristretta sono datate XIX secolo, 1800. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella, Bignami e Gambaro)*. In quegli anni si sosteneva, da parte di alcune forze e delle classi dirigenti dell'epoca, il ricorso a forme di elezione indiretta o di nomina dei parlamentari come un argine rispetto alla democrazia intesa come diritto di tutti a partecipare alle decisioni della comunità. Si temevano i contagi del popolo, per la differenza di ceto, di cultura e di conoscenze. È frutto di questo contesto il fatto che, ad esempio, negli Stati Uniti all'inizio il Senato venisse eletto in modo indiretto dalle assemblee legislative dei vari Stati. Non ieri ma nel 1913, un secolo fa, fu decisa una riforma che affidava ai cittadini il diritto di eleggere i senatori. Due i motivi che spinsero a questa riforma: l'eccesso di corruzione che si verificava e il prevalere del localismo di fronte alle funzioni nazionali. Chiedo ai due relatori ed anche agli altri, ovviamente: cosa vi persuade, colleghi, che noi siamo immuni da queste possibili derive? Non esiste da noi il cancro e il rischio della corruzione? Mi fa piacere se è così. *(Applausi della senatrice Bignami)*. E le nostre Regioni hanno una dimensione più ampia, popolazioni più numerose degli Stati americani, cosicché sono vaccinate nei confronti di un eccesso di localismo?

La sfida che oggi incombe sulla democrazia rappresentativa si può affrontare e vincere se si estende la partecipazione, non se si rafforzano le deleghe a pochi. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*. La globalizzazione non richiede forse che la democrazia rappresentativa esca dai confini nazionali e si dia nuovi strumenti non affidati ai soli esecutivi e alla concertazione degli esecutivi? Chi è convinto come me che in Europa si debba costruire una vera democrazia sovranazionale pensa di poterla realizzare con i popoli o si illude di poterlo fare senza di essi oppure pensa di poterlo fare con i popoli a livello europeo, ma senza popoli a livello nazionale? Strana quadratura del cerchio, a dir la verità. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani, Campanella, Bignami e Mussini)*.

Non esiste la democrazia senza cittadini e non esiste un riformismo senza popolo. Nella società si vivono oggi esperienze straordinarie di partecipazione, che non riusciamo a cogliere purtroppo: nel volontariato o le forme di confronto e di impegno per le scelte delle città.

Compito nostro dovrebbe essere quello di collegare la democrazia rappresentativa ad esperienze e a volontà di partecipazione, non di chiuderla in piccole stanze di addetti ai lavori. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*. Stiamo attenti, perché secondo me - spero di sbagliare, ma questa è la mia convinzione - stiamo imboccando in senso contrario l'autostrada sul futuro della democrazia, in senso contrario, come nella barzelletta famosa. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella, Bignami, Gambaro, Bocchino e Mussini)*.

Un'ultima considerazione. Ho terminato il tempo, signor Presidente?

PRESIDENTE. Sì. Può concludere, senatore Chiti.

CHITI *(PD)*. Consegno allora il testo del mio intervento sugli altri temi e sulle competenze bicamerali, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CHITI *(PD)*. La ringrazio, signor Presidente.

Permettetemi una sottolineatura e una conclusione. Mi scuso con i miei colleghi, ma non saranno molti gli interventi che farò in Aula dopo questa vicenda della riforma. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi ha stupito positivamente il fatto che il senatore Calderoli abbia colto un aspetto che condivido: come fanno a non essere bicamerali le leggi eticamente sensibili, ad esempio quelle sul testamento biologico o sulle libertà religiose? Mi stupisce che questo non sia stato colto da senatori con cui ho avuto rapporti di amicizia ed ho avuto confronti, a volte di convergenza e a volte di differenziazione anche forte, come i senatori Casini o Quagliariello.

Su questi temi non ci può essere sempre un primato della *Realpolitik*. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella e Buemi)*. Si deve riflettere sul merito: se sia il caso di intervenire su queste leggi a colpi di maglio. Ringrazio il Presidente per avermi consentito di consegnare il testo scritto del mio intervento, del resto sull'immunità e sulle leggi non bicamerali mi sono soffermato già altre volte.

Vorrei allora limitarmi a concludere citando un filosofo contemporaneo che amo molto, Jürgen Habermas, che sulla Costituzione dice quanto segue: «La legittimità di una Carta costituzionale, quale presupposto della legalità, deriva da due fonti: dalla partecipazione politica egualitaria di tutti i cittadini e dalla forma ragionevole in cui i contrasti politici vengono risolti. Questa forma ragionevole non può essere solo una lotta per maggioranze aritmetiche, ma deve caratterizzarsi come un processo di argomentazione sensibile alla verità».

Impegnarsi perché le nostre riflessioni costituiscano un processo anziché uno scontro frontale, di approfondimento sensibile alle convinzioni ed alla ricerca comune della verità, che nessuno ha in tasca, potrebbe aiutarci a fare una buona riforma costituzionale. *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Candiani, Di Maggio, Buemi e Giovanardi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

*GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che molti argomenti torneranno ad affiorare nel prosieguo del nostro dibattito, quando passeremo alla fase delle votazioni, che da quello che leggo si annuncia non breve e non facile e non vorrei che taluni la volessero del tutto eludere attraverso un vero e proprio ostruzionismo, come alcuni numeri di emendamenti fanno immaginare.

Vorrei però dire che sul concetto di sovranità popolare il Gruppo di Forza Italia non credo debba prendere lezioni da chicchessia, mi riferisco anche a questo ultimo intervento. La nostra posizione iniziale era notoriamente favorevole alla elezione diretta dei membri di questo Senato, un Senato un po' strano, indubbiamente un "senaticchio", che non è più il Senato di una volta e non è certamente la Conferenza Stato-Regioni, perché ha comunque una dimensione assembleare diversa.

In molti abbiamo detto, in maniera non provocatoria, ma sincera, che forse valeva la pena di rischiare il monocameralismo, con l'elezione della sola Camera dei deputati. È comunque un dato di fatto che la riforma della Costituzione si può fare se si arriva ad un ragionevole compromesso. La stessa Costituzione del 1948, che viene giustamente spesso magnificata ed esaltata, è stata frutto di un'alta mediazione, che ha riguardato non soltanto le parti organizzative della Repubblica, ma anche i principi fondamentali.

Ricordo, tra le tante, la discussione sull'articolo 7, che riguardava una questione non secondaria: il rapporto tra i cattolici e i non cattolici, il ruolo dei Patti lateranensi nella vita della Repubblica. Fu una vicenda complessa che portò alla formulazione dell'articolo 7, che ha rappresentato un momento alto di equilibrio della vita della Repubblica e della nostra nazione.

Il tema su cui voglio concentrare il mio intervento è però quello del presidenzialismo, di una forma di governo, senatore Chiti, che non è un pericolo per la democrazia, perché poi c'è una contraddizione da parte di chi invoca l'elezione diretta dei senatori, ma poi vede nel presidenzialismo quasi un pericolo, mentre io credo che sia uno sviluppo logico della riforma delle istituzioni.

Noi del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura abbiamo deciso di condividere questo percorso riformatore, attraverso innumerevoli discussioni e altrettanti dubbi, attraverso molteplici mediazioni all'interno del nostro Gruppo e del partito che, com'è giusto che sia di fronte ad una discussione così importante, sono proseguite e proseguiranno.

Non sono per la criminalizzazione di pareri diversi; ritengo però che, dopo decenni di tentativi, il fallimento di questa riforma darebbe alimento all'antipolitica, a rappresentazioni farsesche, che a volte vediamo anche in quest'Aula. Quindi, ritengo sia meglio un compromesso accettabile che un fallimento inesorabile.

In merito all'elezione di secondo grado, è evidente che è stato il Partito Democratico a insistere su questo aspetto e su questa posizione. Noi eravamo aperti anche ad altre ipotesi, anche al listino per eleggere, contemporaneamente alle elezioni regionali, il numero di senatori di competenza di questa o di quella Regione. Si è ritenuto che questo fosse un punto fondamentale; ne abbiamo preso atto. Il nostro Gruppo non ha oggi in questa legislatura numeri per dettare una riforma, e quando avemmo i numeri per fare una riforma (e la facemmo nel 2006) un legittimo uso di uno strumento esistente nella nostra Costituzione, il *referendum* confermativo senza *quorum*, portò alla bocciatura di quel testo. Non ci sentiamo pertanto in ritardo rispetto all'esigenza delle riforme, perché quando avemmo i numeri portammo a compimento una riforma ampia e organica della Costituzione, che riguardava il titolo V della Parte II, l'elezione diretta del *Premier* e molti altri aspetti: era sicuramente una riforma più ampia e migliore di quella che stiamo per varare.

Oggi abbiamo una dimensione numerica diversa e avevamo la scelta di far parte del fronte del no, per dire si vuole di più, o di partecipare comunque ad un cambiamento parziale poiché il programma del nostro partito prevedeva sia il superamento del bicameralismo perfetto sia la riduzione, in qualche modo, del numero dei parlamentari. Ricordo infatti che il nostro partito in campagna elettorale aveva indicato nel programma il dimezzamento del numero dei parlamentari: alcuni forse sottoscrivono i programmi elettorali pensando che sono qualcosa di secondario e invece quello era un impegno che tutti noi candidati avevamo sottoscritto. Questa riforma non dimezza il numero dei parlamentari perché se resteranno 630 deputati, tralasciando i 100 membri di questo Senato, che comunque avranno una funzione di rango nazionale, è ben più della metà.

Quello che io lamento - e mi dispiace non ci sia in questo momento la relatrice Finocchiaro, ma richiamo l'attenzione del relatore Calderoli - è stata l'esclusione in quest'Aula (ma credo non sarà così quando andremo a votare) del tema del presidenzialismo.

Io ho presentato, come istanza di principio sostenuta da tutto il nostro Gruppo, alcuni emendamenti che introducono l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Sono emendamenti uguali ad un pacchetto di emendamenti di modifica della Costituzione che quest'Assemblea del Senato approvò nella scorsa legislatura - non sono molti i colleghi che c'erano anche allora, ma qualcuno c'è, e comunque gli atti parlano - che cambiavano la forma di Governo, dando al Presidente della Repubblica eletto dal popolo una serie di poteri e cambiando gli articoli correlati. Ricordo quello che riguarda il Consiglio superiore della magistratura perché è evidente - e richiamo l'attenzione nonché la competenza del presidente Grasso - che un Presidente eletto dal popolo non può svolgere anche quella funzione. Ho presentato questi emendamenti in Commissione e con una risposta burocratica, scadente come contenuto, la presidente Finocchiaro (non erano i relatori ma il Presidente della Commissione che aveva la competenza di decidere l'ammissibilità degli emendamenti) ha deciso che quegli emendamenti non potevano essere votati. Avevo comunque chiarito in Commissione che il nostro Gruppo non ne faceva una questione dirimente (o votate il presidenzialismo o noi ci chiamiamo fuori dalle riforme): volevamo discutere di quella questione, ma se poi non ci fossero stati, come credo non ci siano in quest'Aula, i numeri per approvarla, avremmo comunque proseguito il cammino per le riforme possibili. Questo è il tema che stiamo discutendo: si stanno facendo le riforme possibili piuttosto che le non riforme.

C'è il tema rapporto Stato-Regioni che sta a cuore a tutti, alla Lega in particolare, che dovrà essere forse oggetto di discussioni; ci vorrà un punto di equilibrio, cari amici. Queste cose le abbiamo già fatte, e Calderoli ricorderà, quando facemmo quell'altra riforma della Costituzione che il *referendum* non confermò, quanto abbiamo discusso nel Parlamento e in sede di lavori preparatori delle modifiche al Titolo V, discutendo in concreto che le reti di telecomunicazioni, che oggi sono mondiali, non possono essere sottoposte al ricatto del sindaco dell'ultimo Paese d'Italia. Quindi, abbiamo fatto molte

volte la discussione sugli aspetti concreti del rapporto tra Stato centrale e territori.

Per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, che il tema sia attuale lo dice addirittura la Costituente. Nella Costituente Calamandrei ed altri si schierarono per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Il tema è tornato negli anni sessanta con Randolfo Pacciardi, Maranini, Silvano Tosi e Salvatore Valitutti; negli anni settanta la Democrazia Cristiana e il gruppo «Europa 70» rilanciarono questa istanza. La lanciò la Destra di Giorgio Almirante e fece propria l'istanza presidenzialista l'area laico-socialista con Bettino Craxi ed altri.

Quindi, il tema dell'elezione diretta del Capo dello Stato ha fatto parte del dibattito fin dai temi della Costituente, ma non ci sono mai state le condizioni per approvarlo. Nell'altra legislatura, in Senato, approvammo il presidenzialismo. Si potrà dire che sapevamo che la riforma si sarebbe spiaggiata. Forse lo sapevamo, ma agli atti del Senato abbiamo questa discussione.

Siccome in Commissione - vedo ora presente la presidente Finocchiaro - è stato detto che erano inammissibili gli emendamenti, li ho ripresentati in Aula e mi fa piacere che adesso ci sia anche il Presidente del Senato che ha il potere e la responsabilità di decidere sulla loro ammissibilità. Oltre a quelli che cambiano la forma di Governo e che forse potrebbero non essere votati, ho presentati altri due emendamenti.

Senza alterare le funzioni del Capo dello Stato, propongo due emendamenti - non 7.000 - che, se bocciati dall'Aula, non ci faranno allontanare dal percorso delle riforme possibili. Vogliamo che si discutano pure quelle, cara senatrice Finocchiaro, e non per tigna, ma perché si tratta di una grande questione che, sin dai tempi della Costituente, è presente nel dibattito politico-parlamentare della Repubblica, per cui è assolutamente legittimo.

Presidente Grasso, ho presentati altri due emendamenti. Uno di essi prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica a parità di poteri. In Commissione si è intervenuti sul corpo elettorale del Presidente della Repubblica. Sono stati approvati degli emendamenti che fanno parte del testo base che apportano modifiche: si sono modificati i *quorum*, le prime votazioni di un modo ed altre votazioni. In sostanza, si è discusso e credo che in Aula saranno presentati emendamenti per proporre di aggiungere i parlamentari europei al corpo elettorale del Parlamento in seduta congiunta. Il tema del corpo elettorale del Presidente della Repubblica è stato, quindi, discusso. A parità di funzioni, quest'Aula dovrà pronunciarsi su una ulteriore possibilità di modifica: che il corpo elettorale sia composto da tutti gli italiani a parità di funzioni nella situazione attuale.

Ho presentato poi un altro emendamento che avevo già deciso di avanzare prima ancora di sentire l'intervento svolto ieri, in Aula, dal senatore Casini. Si tratta di un emendamento che stabilisce che il Parlamento elegge il Capo dello Stato con tre votazioni, con un *quorum* qualificato di due terzi e che, se in queste 3 votazioni esso - è successo tante volte - non esprime il Presidente della Repubblica, la parola passa ai cittadini. Non si procede, quindi, ad altre votazioni a *quorum* ridotto o alla fine a maggioranza assoluta, ma si affida la decisione al popolo.

Segnalo questi due emendamenti perché ritengo che questioni di tal genere non incidono nella sostanza e nella forma di Governo. Certo, si potrà dire come possa un Presidente della Repubblica eletto confrontarsi con un Presidente del Consiglio che ha la fiducia parlamentare. Questo, però, è già successo, presidente Grasso. Abbiamo vissuto anni di presidenzialismo sostanziale. Non voglio fare polemica con chicchessia, perché io che sono presidenzialista non mi sono certo meravigliato del presidenzialismo sostanziale che abbiamo vissuto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.Che cosa è stata la nomina di un senatore a vita che è poi diventato Presidente del Consiglio il giorno dopo, se non un atto di presidenzialismo sostanziale da parte del Quirinale? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Io che sono presidenzialista trascuro il dettaglio che si trattava di un Presidente votato non dagli italiani ma dal Parlamento.

Pertanto, abbiamo visto il sistema mostrare i suoi limiti e allora mi auguro che questa discussione, partendo da Calamandrei per arrivare ai giorni nostri sul presidenzialismo formale, sostanziale, negato, approvato ma poi rimasto spiaggiato nel lungo tragitto tra un ramo e l'altro del Parlamento, possa essere svolta in quest'Aula. Quest'ultima, poi, non sarà d'accordo - come le previsioni mi lasciano

immaginare - ma almeno avremo discusso di questo tema e lo avremo portato a beneficio.

Non so se poi ci sarà un'altra fase. Non mi baso sulle interviste francamente giornalistiche e non mi scaldo. Ritengo anche che questo Governo sia poco chiaro su molti temi. Sull'elezione diretta in sede regionale forse poteva sostenere uno sforzo maggiore per avere un consenso più ampio.

Non ho capito l'ostinazione del Presidente del Consiglio *pro tempore* su questo sistema indiretto, ma, poiché siamo contrari al fallimento della riforma, prendiamo atto che questo disegno prevale.

Per quanto riguarda il presidenzialismo, oggi possiamo discuterne in Aula nelle forme che ho detto, e mi auguro davvero che questo si possa fare. Impedire infatti su questo il voto, che potrebbe essere negativo - magari fosse positivo e per questo mi batto - sarebbe un modo sbagliato di comprimere il dibattito.

È su questo che volevo richiamare l'attenzione, visto che hanno già parlato e parleranno tanti colleghi del mio Gruppo e visto che ne abbiamo discusso all'interno del nostro partito con la fatica e la sofferenza derivanti dal fatto che questa volta, forse, la riforma si può fare davvero. Molti pensavano di annunciare nel comizio l'abolizione del Senato e la riduzione del numero dei parlamentari, dicendosi pronti a sottoscrivere il programma, nella convinzione che non si sarebbe poi mai realizzato. Questa era un po' la tendenza del mondo politico.

Come ho ricordato, una riforma noi l'abbiamo fatta nel 2006, prevedendo la riduzione del numero dei deputati e dei senatori e l'elezione diretta del *Premier*, secondo un disegno molto più organico ed equilibrato. Oggi, però, non ci iscriviamo al «partito del no» per evitare che l'antipolitica trovi un'ulteriore occasione e per evitare quelle polemiche per le quali già oggi veniamo considerati «una casta». Abbiamo visto quante «caste» ci sono in Italia, in tanti ambienti (imprenditori, togati e così via), anche se sappiamo bene di essere destinati ad una particolare gogna.

Riteniamo che si possa procedere con una riforma parziale, anche provando a sfidare questo Parlamento a discutere e a pronunciarsi sul presidenzialismo perché, se uno è favorevole a questa tesi, lo deve dire ora; se poi c'è un tatticismo eccessivo, perché si ha paura di lacerazioni nel proprio partito, beh, allora bisogna avere un po' più di coraggio.

Signor Presidente - e mi avvio a concludere - ho voluto concentrare il mio intervento su questo aspetto e su un atteggiamento costruttivo positivo, che è anche di grande sacrificio, perché portare un partito - com'è accaduto anche al nostro - a discussioni e divisioni è una scelta generosa da parte di tutti. Lei stesso, Presidente, intervenendo raramente nel dibattito politico, ha fatto delle precisazioni, alcune delle quali hanno contribuito a determinare alcuni esiti, altre meno, come capita a tutti.

Non abbiamo l'intenzione di apparire quelli che difendono «una casta», ma vogliamo difendere un principio di democrazia partecipativa, per cui il voto degli elettori è fondamentale. E questo - guardate - non è collegato per forza di cose al bicameralismo; semmai è legato al presidenzialismo, a quella democrazia diretta che, con l'elezione dei sindaci e dei Presidenti delle Regioni, è diventato un patrimonio.

Viviamo in questi anni in una situazione di presidenzialismo sostanziale. Da tempo la gente crede di votare direttamente per il Presidente del Consiglio. Salvo la fase oscura dei tecnici e delle manovre varie, quando ci sono state le sfide tra Berlusconi e Veltroni, piuttosto che Rutelli o Prodi, la gente, anche dai nomi che leggeva sulle schede, pensava di eleggere un decisore, che in quel caso era il Presidente del Consiglio, ma che potrebbe essere il Presidente della Repubblica, perché i modelli sono tanti.

Riteniamo che il mondo politico sia in ritardo rispetto a questo tema, perché gli italiani credono già che ci sia in qualche modo un presidenzialismo, anche se gli ultimi anni hanno visto sorgere qualche dubbio, con i Governi Monti e Letta. Lo stesso Governo Renzi, nato con modalità di congiura e di manovra di palazzo, non onora i principi di democrazia diretta.

E allora, Presidente, si consenta all'Aula di pronunziarsi sul tema del presidenzialismo, a parità di funzioni, anche ove dovesse prevalere un orientamento un po' oscurantista circa l'impossibilità di discutere della forma di Governo - che, a mio avviso, è stato un errore fatto in Commissione - e non si

rinvii al futuro. Se poi non passerà, quando arriveremo al punto sarà servito a fare una rassegna delle posizioni e a far capire ai cittadini che non vogliamo una democrazia mutilata ed indiretta, in cui degli eletti ne eleggono altri, ma che vogliamo tenere in campo la scelta più democratica e popolare, quella cioè del presidenzialismo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, signora Ministro, senatori, il 6 maggio - allora facevo ancora parte della Commissione affari costituzionali - dissi che il Governo stava commettendo un grave errore a impuntarsi e a pretendere che il disegno di legge Renzi-Boschi fosse assunto, senza modifiche, come testo base. E questo nonostante molte ore di dibattito parlamentare e l'audizione di autorevoli esperti costituzionalisti consigliassero di correggerlo, almeno in parte.

Per averlo detto, e non per avere sabotato la maggioranza, trasformandola in minoranza - cosa che non ho mai fatto - sono stato allontanato dalla Commissione.

Sono passati oltre due mesi. I relatori Finocchiaro e Calderoli - quel 6 maggio su posizioni contrapposte hanno poi preso a collaborare, Forza Italia ha trovato l'intesa con il Partito Democratico, il Governo ha smussato gli spigoli, tanto che il presidente Calderoli ha potuto vantarsi in quest'Aula di aver domato il drago governativo e di aver fatto passare, nel documento che qui discutiamo, 11 punti su 12 del suo famoso ordine del giorno, che il 6 maggio fu la pietra dello scandalo.

Pur con diverso stile, anche la relatrice Finocchiaro ha sostenuto che il progetto di riforma deve "ritenersi significativamente arricchito e precisato." Se così fosse, presidente Finocchiaro, se il Parlamento avesse riaffermato la sua centralità e significativamente corretto il testo del Governo, allora persino la sostituzione dei senatori Mauro e Mineo - pur creando un precedente pericoloso, stabilendo cioè che l'articolo 67 della Costituzione non valga nelle Commissioni - persino quella destituzione avrebbe avuto un senso, se - come si dice - tutti i salmi finissero in gloria.

Purtroppo, presidente Finocchiaro, citando un dirigente politico che lei conosce, uno dei maggiori della Prima Repubblica, Pietro Ingrao, debbo dirle oggi: non mi ha persuaso. Mi consenta, per una volta, di essere poco "senatoriale", come invece il presidente Zanda ci chiede sempre di essere.

Insomma, mi permetta di parlare con la stessa franchezza con cui facevo il mio antico mestiere, quello del giornalista. Il testo Boschi aveva un peccato originario: giustapponeva alla riforma largamente condivisa (fine del bicameralismo paritario, fiducia e legge di bilancio solo alla Camera, e invece garanzie costituzionali, autonomie e trattati europei al Senato) una seconda intenzione: quella di ridurre competenze e provvidenze per le autonomie, ma al tempo stesso di invitare in trasferta a, Roma e in Senato, i sindaci più potenti e i Presidenti delle Regioni.

In tempi di vacche magre per i trasferimenti alle autonomie, questo faceva trasparire l'intenzione del Governo di creare una Camera di compensazione, di trasformare quest'Aula nel luogo di una trattativa diretta. Era troppo, lo capisco. Si possono scrivere in Costituzione, forse si debbono scrivere le procedure che presiedono al confronto, se si vuole la trattativa tra le due Camere, ma non ci si poteva scrivere questo improprio e invasivo mercato tra Governo centrale e autonomie.

Ecco che i relatori ci propongono oggi un Senato eletto, sia pure con un'elezione di secondo grado. Ma con quale grado di legittimazione? Questo è il punto. Si fa riferimento al sistema francese, dimenticando che nella Costituzione del 1958 è il Presidente, eletto a suffragio universale diretto - su questo, non c'è niente da fare, ha ragione il presidente Gasparri -, che "garantisce" la comunità nazionale, e sottacendo che i grandi elettori del Senato francese sono cento volte più numerosi di quanti non siano i consiglieri regionali in Italia.

Si è citato l'esempio tedesco, dimenticando che il Bundestag viene eletto con il sistema proporzionale *(Applausi dal Gruppo M5S)*e che il 42 per cento dei voti non è bastato alla cancelliera Angela Merkel per governare da sola, senza tener conto del prestigio storico dei *Länder* (solo Hitler osò minarne il potere nelle scelte fondamentali), e non tenendo conto del fatto che i membri del Bundesrat traggono la loro autorevolezza dall'essere rappresentanti dei rispettivi Governi, e in quel caso non hanno, e per ragione, autonomia di mandato.

Ma c'è dell'altro: come verranno scelti i senatori? Che cosa vuol dire che i seggi (senatoriali) - leggo dal testo in discussione - «sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio»? Significa che i partiti presenti nel consiglio regionale dovranno mettersi d'accordo sui nomi; se il partito o la coalizione di maggioranza sceglierà l'unico sindaco-senatore della Regione, allora dovrà rinunciare a un consigliere-senatore a favore di un partito minore, per fare tornare i conti. Senatori eletti? No, senatori nominati e nominati dai partiti.

Non è andata meglio con la modifica - della modifica della modifica - del Titolo V. Ha ragione il relatore Calderoli: aumentano, nel testo che ora discutiamo, le competenze del Senato. Qualcuno - oggi lo scrive D'Alimonte - teme persino che torni dalla finestra il bicameralismo paritario messo fuori dalla porta. Ma, dall'altra parte, la relatrice Finocchiaro ha dovuto fissare dei paletti per non travisare l'impianto del Governo, e lo ha fatto definendo competenze esclusive di Stato e Regioni, a scapito della legislazione concorrente. Non funziona: il Presidente emerito della Corte costituzionale De Servio prevede che così crescerà ancora il contenzioso costituzionale: lo ha scritto l'altro ieri su «La Stampa».

Presidente Finocchiaro, l'autonomismo scritto in Costituzione intanto è diverso da centralismo e federalismo, in quanto Regione e Comune abbiano potestà politica di programmare la crescita del loro territorio, di comporre, riconciliare, influenzare l'intera legislazione nazionale.

Questa autonomia non è stata mai realizzata nel nostro Paese per vent'anni, i primi vent'anni della Repubblica, perché forze imponenti si ergevano a difesa dello Stato centrale, erede dello Stato monarchico e fascista; poi perché le Regioni ordinarie nacquero al tempo della rivolta di Reggio-Calabria. Vi ricordate? Le Regioni furono allora invocate - qualcuno ricorderà l'intervista rilasciata dal sindaco Battaglia di Reggio-Calabria a Giorgio Bocca - come fabbriche di clientele, erogatrici di denaro pubblico, intermediato da borghesie parassitarie e in qualche caso addirittura mafiose.

Le Regioni hanno avuto poca autonomia politica, onorevoli senatori, e invece hanno speso tanti soldi. Oggi sono forse le istituzioni più colpite dalla crisi politica e morale che attraversa il Paese. È nelle Regioni, nei Consigli e nelle Giunte regionali che i partiti, purtroppo tutti, hanno conosciuto il grado di più grave compromissione con gli affari. Ed invece di riformarli consegniamo loro il Senato e ai partiti affidiamo il compito di nominare i senatori.

Signor Presidente, mantengo il mio dissenso sulla composizione e la modalità di elezione del nuovo Senato e voterò l'emendamento Chiti, che propone l'elezione diretta, a suffragio universale e proporzionale dei senatori, al tempo stesso in cui vengono rinnovati i Consigli regionali. Ma la questione che più allarma è l'evidente sproporzione tra il numero dei senatori, 100, e quello dei deputati, 630. Ciò di per sé rende secondario il ruolo del nuovo Senato ma soprattutto getta un'ombra sull'elezione del Presidente della Repubblica e sulla indispensabile autonomia della Corte suprema.

Qui noto un'omissione davvero molto grave. Si dice: "prima la riforma costituzionale, poi quella elettorale, che è legge ordinaria". Ma possono i legislatori costituenti fingere di ignorare che si vuole eleggere la Camera in forza di una legge maggioritaria? Possono fingere di non sapere che l'Italicum, già approvato alla Camera, prevede soglie di sbarramento che tagliano tutti i partiti tranne tre, liste bloccate e un premio di maggioranza che consente a chi ottenga il 37 per cento dei voti espressi di contare 340 deputati su 630? I conti sono presto fatti. Il *quorum* per eleggere il Presidente della Repubblica, sia pure al nono scrutinio, è di 365 grandi elettori, 340 deputati più 35 senatori, (cioè il 37 per cento del totale), che fanno 375.

Chi vince le elezioni, la sera stessa non solo sarà sicuro di arrivare a Palazzo Chigi, ma saprà di poter determinare la scelta del Presidente della Repubblica, il quale nomina poi un terzo dei giudici costituzionali, mentre un altro terzo sarà nominato dal Parlamento. Non può tanto il Cancelliere tedesco né il *Premier* britannico, né, che io sappia, possono tanto i Capi di governo in nessun Paese di democrazia liberale.

Certo, ci sono proposte emendative. Non mi pare risolutiva quella del senatore Gotor di far votare per il Presidente anche i parlamentari italiani a Strasburgo. Meglio allora quella del senatore Casini che propone, dopo i primi tre scrutini con il *quorum* dei due terzi, che si ricorra, per l'elezione di un

Presidente garante, al suffragio universale e diretto tra il primo e il secondo dei non eletti in Parlamento. Questo permetterebbe agli elettori di scegliere il garante e limiterebbe i poteri del Primo Ministro in forza di quel famoso premio di maggioranza.

Allo stesso modo spero si rifletta sulle norme che riguardano i *referendum*, che al di là delle intenzioni sicuramente buone - conosco e stimo la senatrice Finocchiaro - hanno un sapore amaro. Non sarebbe oggi possibile il *referendum* Segni da cui è nata - bello o brutta che sia - la Seconda Repubblica, perché quel *referendum* era manipolativo. L'innalzamento delle firme sembra voler punire un istituto di democrazia diretta, mentre si torna non alla democrazia delegata com'era in Costituzione, ma ad una democrazia delegata in cui i partiti hanno troppo potere.

Onorevoli senatori, nonostante questi due mesi di incontri e trattative, l'accordo tra la maggioranza e una delle minoranze, importante certo, non mi sembra definito, mi sembra ancora *in fieri*. Per questo, e non perché qualche dissidente abbia frapposto ostacoli, permane su quest'Aula una certa incertezza.

Coraggio: modifichiamo, miglioriamo, rendiamo più coerente con le intenzioni dei Costituenti questo travagliato parto tra Governo e relatori. Le posizioni di chi ha avuto il coraggio di non coprirsi dietro le trattative di partito, di non scegliere il comodo «sì» per dire «poi emenderò», dicendo invece chiaramente il tanto su cui era d'accordo e il poco ma importantissimo su cui dissentiva sono ormai molto note qua dentro e fuori di qui ed è già un successo non decisivo, ma sempre un successo. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e dei senatori Campanella, Liuzzi e Mario Mauro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, molti sono stati gli episodi formali a cui abbiamo assistito di attacco al ruolo del Parlamento in questa legislatura e che hanno cercato di limitarne il ruolo. Il più eclatante è stato quello all'articolo 138 della Costituzione, senza contare l'accentuarsi del ricorrere alla decretazione d'urgenza, che ha permesso a questo, come ai precedenti Governi, di svuotarne il compito.

Non diversa è la messa in discussione del bicameralismo perfetto da cui promana questa non riforma, la cui dignità giuridica - mi si permetta - è pari alla serietà scientifica dell'oroscopo e riposa sulla falsa convinzione che il Governo sia privo di poteri effettivi e che la doppia lettura sia uno spreco di tempi alla legislazione.

Nel dibattito costituzionale comparato troviamo, nelle società evolute e fuori dalle ragioni conservative e di controllo nei confronti della Camera elettiva, le esperienze di Senati federativi nati dal confronto-scontro con uno Stato centrale.

Il richiamarsi a queste esperienze in modo surrettizio per giustificare il superamento del bicameralismo paritario ha orientato questa non riforma verso un Senato che è stato giustamente definito delle istituzioni territoriali locali, forzandone però il riferimento giuridico, non solo formale, ai veri Stati federali: veri perché trovano in quel modello radici storico-politiche.

L'idea di fondo di questo intervento è profondamente sbagliata, perché sbagliato è ritenere che problemi politici possano trovare soluzione in meccanismi istituzionali, come se una buona pratica politica sia automatica conseguenza di una buona norma. Quella democratica è una ricetta valida se è funzionale alla politica che l'incarna e i modelli istituzionali nei quali si articola operano solo se riflettono valori preesistenti nelle culture che li generano. Sappiamo bene che la democrazia non è un bene esportabile.

Le Costituzioni vivono nella storia dei popoli: fuori dai contesti che le hanno ispirate sono invece meri esercizi di stile. L'avere per troppo tempo descritto la nostra Costituzione repubblicana come un reperto archeologico dal quale affrancarsi per rinnovare la politica, ha avuto l'effetto di produrre la svalutazione dei valori che ad essa preesistevano e in essa sono affermati, vanificando il percorso compiuto dal dopoguerra ai giorni nostri.

Che senso ha, allora, un ipocrita nuovo Senato della Repubblica - per come è stato, infine, definito dalla Commissione - se non quello di costituire il *feedback* di ciò che il centro ha trasmesso alla sua periferia?

Le nostre Regioni ed amministrazioni locali - come è stato riportato in diversi interventi - sono diventati ormai degli apparati politico-amministrativi che riproducono ed anzi propagano i mali della politica nazionale, eppur dovevano invece rappresentare la vicinanza delle istituzioni al popolo.

Il nuovo Senato, per come l'avete escogitato, si risolve in un'articolazione secondaria di un sistema politico-economico che ha da risolvere ancora al suo interno questioni - ormai costitutive - che si trascina da molto tempo: l'occupazione cancerogena di ogni istituzione da parte di partiti che, tradendo il loro mandato originario, sono ormai diventati comitati d'affari; un debito pubblico fisiologicamente elevato che, con la globalizzazione dei mercati finanziari e la contemporanea perdita della sovranità monetaria, è diventato fattore di instabilità; la perdita di peso del nostro sistema industriale che, partendo dalla svendita dell'industria di Stato, ha interessato i consueti gruppi economici familiari, già beneficiari di copiosi favori e provvidenze pubbliche; infine, la corruzione imperante nel sistema politico-amministrativo, che da malcostume generalizzato è sfociato nel suo uso in funzione di controllo del consenso politico (senza dimenticare la collusione con la criminalità organizzata che ha ormai conquistato alcune zone del Sud della nostra Nazione e messo radici profonde in altre sue parti).

Ci si è dimenticati troppo facilmente che la nostra Costituzione ha rappresentato in realtà una cesura storica netta nella storia d'Italia, in cui è diventato centrale il Parlamento senza scadere nel parlamentarismo: è l'espressione di una battaglia vittoriosa, come ci ricordava il Calamandrei, del popolo italiano per la libertà e la democrazia e i suoi contenuti e le sue norme non possono prescindere dalla lotta di liberazione dal nazifascismo.

La Carta costituzionale a cui volete mettere mano e la struttura democratica repubblicana che disegna, per questo esempio del costituzionalismo per le altre Nazioni, è stata capace di coniugare i diritti civili e politici con i diritti sociali, il suo aspetto formale con quello sostanziale, senatore Gasparri, la libertà con l'uguaglianza.

Nella formazione della nostra Carta, il Governo di allora, a differenza di quello di oggi con questa riforma-truffa, non ha esercitato alcuna ingerenza, perché aveva ben chiaro nei suoi componenti, forgiati dalla Resistenza, che il Governo può sì esercitare per delega il potere legislativo ordinario, ma non nel campo costituente. In questo, a differenza dello Statuto albertino che era promanazione del sovrano, il Governo repubblicano non può né deve avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria, perché lo spirito riformatore di una Carta costituzionale, su cui si basa il patto fondativo della Repubblica, deve essere una libera determinazione del popolo sovrano che solo in un'Assemblea costituente sovrana può trovare espressione.

Questo *vulnus*, che è il peccato originario da cui è segnato anche quest'ulteriore intervento sulla Costituzione, è strettamente legato a quello che è diventata la democrazia rappresentativa in Italia, i cui ritmi sono scanditi dagli appuntamenti elettorali anziché dalla soddisfazione delle legittime esigenze di benessere dei cittadini. E sappiamo bene che le scadenze elettorali sono ormai diventate solo il mezzo per consolidare il potere, personificato dalla ricerca della rielezione da parte di chi ha fatto della politica la fonte professionale di soddisfacimento di interessi, personali e di *clan*, in funzione dei quali sono state instaurate oligarchie aliene al concetto democratico e che hanno trasformato la nostra democrazia in un'oligarchia.

Da dove viene, se non da questo, il drammatico declino del nostro Paese, trascinato nel baratro da *deficit* di bilancio causati da spese clientelari, distruzione del territorio e sfruttamento abnorme delle risorse naturali, compromissione della salute pubblica, svendita dei beni comuni ai gruppi economici di riferimento e in cui una crisi finanziaria importata ha trovato uno Stato ormai prostrato?

A noi sembra che questa presunta riforma - mi scusi, signor Ministro - si realizzi nella creazione di un organo che formalizza la poco commendevole contrattazione di potere e lottizzazione in cui si risolve il nostro sistema politico-amministrativo nel suo complesso, centro e periferia. Chi, spacciandosi come riformatore, vuole sostituire l'attuale Senato con questa «cosa» ibrida, ispirata in modo posticcio - come tanti interventi hanno evidenziato - a modelli di altre Nazioni, frutto però, quelle, di culture e circostanze storiche diverse, non ha un'attendibilità - e mi scusi, signor Ministro - superiore ad un imbonitore.

Le autonomie locali, che fanno capolino da questo disegno di legge costituzionale, narrano invece la storia dell'incontro clandestino tra una casta insaziabile e gli sfruttatori attratti dal *business* della privatizzazione delle prestazioni pubbliche, sotto l'indimostrata ideologica superiorità di un liberismo fasullo che ha svuotato le casse dello Stato. Sono le stesse autonomie locali paludi di clientele e parentele politico-affaristiche che continuano a dare segno di sé dai tempi di Mani pulite sino a qualche giorno fa, con gli scandali Expo e MOSE. Esse sono diventate ricettacolo di una corruzione capillare e democratica. (democratica perché permette ad ogni pesce, dal più grosso al più piccolo, di farsi i soldi nel suo stagno): una corruzione «politicamente corretta» che accontenta tutti, mafia compresa.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 12,08)**

(*Segue* MOLINARI). Il motivo sotteso ad una confusa costruzione giuridico-ideologica è figlio di quel riformismo neoliberale, vera e propria forma giuridica del capitalismo dopo la caduta del Muro di Berlino, che chiede, dai suoi santuari economico-finanziari, che le democrazie repubblicane europee impongano, attraverso ristrutturazioni «efficienti» delle istituzioni, la riduzione di ogni rapporto umano allo scambio di mercato, in una competizione costante degli uni contro gli altri, con la perdita di quel principio di solidarietà e comunità che è alla base del costituzionalismo occidentale e solo perché gli investitori esteri ce lo chiedono, come si è sentito ripetere anche in questa discussione sulla riforma della nostra Costituzione.

Questo «riformismo», a ben vedere, si è tradotto, in questa non riforma, nella promessa di un compenso con cui irretire il malaffare delle consorterie amministrative della politica locale, alle quali viene regalato un ramo del Parlamento non prima di averlo reso inoffensivo.

Il dibattito sulle riforme costituzionali, (ed è paradossale la totale assenza della società in questo, che quasi sembra disinteressarsene, mentre quei pochi che lo hanno fatto sono stati delegittimati da un regime mediatico), dovrebbe partire invece dal valore imprescindibile della continuità istituzionale. L'ottica di un intervento che pure noi proponiamo (perché anche noi, e io personalmente, siamo contro il bicameralismo perfetto), pertanto, dovrebbe essere quella della «manutenzione» degli istituti per adeguarli alle mutate esigenze ed allo sviluppo della società nella continuità storica dei valori costituzionali, nonché della condivisione legislativa europea.

Il richiamo alla storia dei valori etici, che sono preesistenti a quelli giuridici, espressi nella nostra Costituzione, non è formale; e non è inutile ricordare l'intervento di Moro (che già qualcuno ha qui ricordato) che ammoniva che mettere mano sulla Parte II della Carta non può non ripercuotersi sulla Parte I: le svolte, per essere autentiche e non velleitarie, come noi pensiamo sia questa, devono trovare origine in quelle risorse morali sedimentatesi nel tempo nell'animo umano. Le forti pressioni per la rapida approvazione dei testi presentati al Senato (nonostante i tentativi emendativi fatti in Commissione) fanno crescere forti dubbi e sospetti in tutte le coscienze libere di ogni formazione politica (e in questo dibattito ne abbiamo avvertito gli echi). Vedremo quanti avranno il coraggio di dimostrarlo al momento del voto.

Sappiamo benissimo tutti che la Costituzione appartiene al popolo italiano, la cui identità storica ne costituisce il fondamento. Un fondamento che parla del sangue versato da una generazione contro l'oppressione nazifascista e che non deve vedere ignobilmente distrutte altre generazioni di italiani in nome di tali aberrazioni giuridiche che avete messo in campo, se non verranno corrette nel momento emendativo.

Lo scopo - mi permetto di dire - che noi intravediamo è ben chiaro: la sottrazione al popolo del diritto di essere coinvolto in un processo decisionale che lo riguarderà direttamente, insieme alle generazioni a seguire. La forza dei numeri che vi dovessero portare all'approvazione di questo progetto almeno non vi ottenebri la ragione affinché consentiate al popolo sovrano di esprimersi attraverso un *referendum*.

La trasformazione del Senato in un organismo con competenze marginali nel procedimento legislativo e privo di legittimazione popolare, per come lo avete strutturato, abbinata ad una legge elettorale pattuita da due individui che pretendono di governare il Paese in modo non diverso da come controllano i loro partiti, materializza il rischio di una manipolazione della volontà popolare.

Preoccupazioni e rischi che aumentano proprio in ragione della nuova legge elettorale in discussione, in cui - come è stato qui ribadito da diversi interventi - una maggioranza ottenuta alla Camera dei deputati dalla lista più votata - in un Parlamento divenuto sostanzialmente monocamerale e indipendente dall'entità del consenso ottenuto per il premio di maggioranza - condurrebbe ad un risultato democraticamente peggiore dell'obiettivo perseguito dalla legge truffa del 1953, portando alla cancellazione di fatto della separazione tra potere legislativo e potere esecutivo.

E, soprattutto, mi corre l'obbligo ricordare - come altri hanno già fatto - che questo è un Parlamento eletto con procedure dichiarate incostituzionali e la cui legittimità è stata messa in dubbio dalla stessa Corte costituzionale. Un Parlamento, quindi, che avrebbe dovuto essere urgentemente rinnovato, se questo sistema politico non si reggesse sull'abuso e sull'arbitrio; un Parlamento che non è provvisto, pertanto, di quell'autorevolezza giuridica necessaria alla modifica della Carta costituzionale ed inoltre è sprovvisto di un'autorevolezza morale, persa tra le pieghe della corruzione dilagante. Dunque, solo una nuova Costituente - chiamata dal popolo sovrano con una legge proporzionale - sarebbe stata autorizzata a metter mano alla Carta per il suo adeguamento alle nuove esigenze sociali.

Noi chiediamo a Renzi e Berlusconi, e lo dicano soprattutto al popolo italiano, quali sono questi famosi accordi alla base del patto del Nazareno *(Applausi dal Gruppo M5S)*, al cui rispetto in nome della disciplina di partito richiamano continuamente i componenti delle loro rispettive formazioni politiche, come fanno certi padrini.

Siamo ormai arrivati alla resa dei conti tra chi vuole cancellare l'attuale sistema parlamentare e chi lo ritiene sicuramente migliorabile (perché noi vogliamo partecipare al momento riformatore) ma insostituibile come presidio di progresso civile: da una parte, c'è chi vuole arroccarsi nei suoi privilegi riducendo lo spazio di partecipazione democratica (abbiamo ascoltato l'affresco del senatore Chiti), e, dall'altra, c'è chi vuole rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni rappresentative per soddisfare le legittime esigenze di una comunità.

La subdola sottolineatura del tema della «governabilità», che tenta di attribuire all'eccessiva democraticità dei sistemi istituzionali l'origine della crisi socioeconomica (che tanto riecheggia il «liberatevi delle costituzioni antifasciste», *diktat* della JP Morgan), vuole sostituire al criterio democratico quello dell'investitura di un capo dell'esecutivo con poteri di stampo monarchico: ma questa non è la nostra Costituzione, questo non è lo Stato che vogliamo.

Proprio in un momento in cui il popolo soffre per una crisi economica che sta erodendo la fiducia nelle istituzioni, non sperate di sfuggire dalle vostre responsabilità, alzando mura sempre più alte dove ripararvi. La storia ha dimostrato che le mura della Bastiglia, pur alte e forti, non possono tenere fuori il popolo: e il popolo sta bussando sempre più forte alle vostre porte. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, Erodoto, 400 anni prima di Cristo, scriveva che dalla Costituzione vigente in un Paese può dipendere la fortuna o la sfortuna di un popolo. Ecco, noi, in questi giorni, stiamo decidendo della fortuna o della sfortuna di questo popolo. È vero che la Costituzione non è intoccabile, è vero che si può riformare, ma a riformarla dovrebbe essere un legislatore illuminato, capace di mantenere un perfetto equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, pilastro di ogni buona Costituzione.

I progetti che voi chiamate impropriamente «riforme istituzionali» sono, in realtà, qualcosa di molto diverso.

Da insegnante di lingua italiana, vorrei richiamare l'attenzione sul significato del vocabolo «riforma». «Riforma» è qualcosa che ha l'obiettivo di «trasformare dando forma diversa e migliore», ma in quest'Aula si stanno trasformando le istituzioni in qualcosa di meno solido, meno rappresentativo, meno equilibrato, meno garantito dai pesi e contrappesi previsti faticosamente dai nostri Padri costituenti.

La funzione legislativa affidata alla sola Camera dei deputati e la nascita del nuovo Senato, che

accentua la centralità delle Regioni nel sistema democratico, porterebbero allo stravolgimento della Costituzione con la modifica degli equilibri a favore del potere esecutivo, *ergo*, del Governo; e alla disgregazione - nella peggiore delle ipotesi - del potere legislativo del Parlamento.

Angelo Panebianco sul «Corriere della Sera», a proposito del nuovo Senato, esalta «la concentrazione del potere di Governo, sottratto alle Regioni, eliminando la dispersione avvenuta con la riforma del Titolo V della Costituzione». Ed invece, a nostro avviso, si potrebbe verificare l'esatto contrario, perché le Regioni, controllando il Senato attraverso i loro eletti nominati (sottolineo: nominati), solleveranno con lo Stato centrale una pletora di vertenze davanti alla Corte costituzionale.

Esercizio di memoria. Giuliano Vassalli, criticando il Senato federale del 2003, identico a quello di oggi, diceva che «in tale sistema si annida il pericolo di una grave stasi legislativa: una riforma per aumentare i conflitti. Mentre compito della democrazia è evitare i conflitti, comporli, sedarli».

E ancora, esercizio di memoria. Nel 2004 l'allora onorevole Giorgio Napolitano diceva: «Non sarà facile la battaglia per il rigetto della riforma costituzionale del centrodestra». Che motivo c'è oggi per cambiare idea? Quale alto fine muove il nostro Capo dello Stato a spingere le riforme e a sollecitare un'accelerazione, venendo meno ad una delle sue funzioni fondamentali, ovvero quella di garanzia della nostra democrazia attraverso la garanzia dei principi espressi nella nostra Costituzione? *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*. Non solo: spinge le riforme fatte per mano di un pregiudicato che si ostina a sognare di poter tornare a capo di un futuro Governo di questa Nazione. *(Applausi della senatrice Bencini)*.

Nel giudicare la bontà della riforma, dobbiamo partire da un dato fondamentale, che spesso è dimenticato: il contesto storico e politico in cui avviene il cambiamento. In Italia abbiamo avuto per oltre un trentennio Governi guidati da filomafiosi, da eversori filofascisti o da corrotti evasori fiscali, che più volte hanno tentato di stravolgere la Costituzione e di delegittimare il Senato. E qui arriviamo alla doppia lettura, che pare essere un problema.

Esercizio di memoria. Nonostante la doppia lettura di Camera e Senato, i vari Governi hanno prodotto una moltitudine di leggi *ad personam* semplicemente vergognose: il lodo Alfano, il lodo Schifani, la legge Cirielli per salvare Silvio dai processi, le leggi per eliminare il falso in bilancio, la legge Giudiceandrea, varata dal *premier* Andreotti (buonanima) e dal capo dello Stato Cossiga nel febbraio del 1992, per prorogare di due anni il procuratore della Repubblica di Roma e consentirgli l'archiviazione del processo su Gladio. Se tutto questo è stato possibile con la doppia lettura, è evidente la pericolosità della riforma del Senato, che vuole togliere la doppia lettura. E ricordiamoci che spesso i cattivi politici ritornano; in queste Aule ne abbiamo degli ottimi esempi. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

Quindi, mentre voi attentate alla nostra già vituperata democrazia parlamentare depotenziando il bicameralismo (ricordiamolo: unico presidio democratico contro derive autoritarie e concentrazioni di potere), avete anche la faccia tosta (e l'avete avuta in campagna elettorale) di sventolare davanti agli elettori gli spauracchi del totalitarismo, del fanatismo e dell'intolleranza, guardandovi bene però dal dire che i sistemi monocamerali sono i più diffusi tra i regimi totalitari e autoritari *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)* e guardandovi bene dal dire che oggi una forza politica che ancora vi ostinate a tacciare di antipolitica è l'unica, insieme a pochi altri colleghi coscienziosi, a difendere la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

Ma torniamo al Senato, al vostro Senato delle Regioni, composto da nominati, quindi in contrasto con l'articolo 1 della nostra Costituzione, l'articolo fondamentale, quello che recita che «la sovranità appartiene al popolo». A questi nominati, nel groviglio di competenze, spetterebbe anche la funzione legislativa con la Camera in materia di revisione della Costituzione e di altre leggi costituzionali. Quindi un Senato di cavalieri nominati, investiti, avrebbe la facoltà di legiferare in materie che intaccano i principi di garanzia, tra cui l'indipendenza della magistratura, il diritto al lavoro dignitoso, il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto alla libertà, il diritto all'informazione, l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive!

Ancora (e qui arriviamo alla presunta maggiore efficienza del monocameralismo) si tratterebbe di un

Senato di consiglieri e sindaci, quindi un Senato ad intermittenza, poiché composto da persone che possono far parte di Giunte che cadono o di Giunte che arrivano a naturale conclusione della propria legislatura: voi mi dovete spiegare come l'intermittenza si coniuga con l'efficienza.

C'è poi ancora da chiedersi se questa riforma non serva a paralizzare i magistrati che indagano su 17 delle 20 Giunte regionali, facendo emergere episodi di corruzione per le ruberie sui rimborsi pubblici, per esempio. E che cosa pensa il Presidente della Repubblica di fronte a questo stravolgimento della Costituzione e alla palese violazione del principio che la legge è uguale per tutti e allo stravolgimento dell'equilibrio dei poteri? Inoltre, non si comprende perché un consigliere regionale o un sindaco eletto senza immunità debba riceverla dopo la nomina a senatore, quando non c'è più la scusa dell'investitura popolare.

Arriviamo invece alla perdita di tempo. «Che il Senato farebbe perdere tempo prezioso, si tratta di una totale bugia». Chi lo ha detto? Beppe Grillo? No, Eugenio Scalfari, che prosegue affermando: «Dai dati ufficiali dell'ufficio del Senato risulta che l'approvazione d'una legge ordinaria avviene mediamente in 53 giorni. La decretazione di urgenza in 46 giorni e le leggi finanziarie in 88 giorni. Non sono colpa del bicameralismo, ma della burocrazia ministeriale, i ritardi».

In effetti, a ingolfare i lavori del Parlamento in quest'ultimo anno ci siamo resi conto che non è il bicameralismo perfetto, ma è la mancanza di metodo, è un Regolamento da riformare, quello sì, e infine, ahimè, la lotta per spartirsi presidi e prebende. Questo è ciò che spesso accade durante l'esame dei provvedimenti e questa è la ragione per la quale spesso si ingolfano, perché devono essere raggiunti degli accordi extraparlamentari, legati alle norme contenute in quei provvedimenti. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

Al contrario (e anche qui facciamo un esercizio di memoria), per approvare la macelleria sociale della riforma Fornero sulle pensioni, vi sono bastati appena 16 giorni, contati a partire dall'approvazione nel Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2011 fino al 22 dicembre dello stesso anno, quando Camera e Senato hanno licenziato in tempi *record* il provvedimento che ha consegnato migliaia di persone e di famiglie al limbo degli esodati. Andatelo a chiedere a loro, se il Senato è lento!

Si tratta di prospettive. Che il Senato sia lento, quindi, è una prospettiva, non è la verità assoluta. Ditelo anche alle famiglie dei soldati che rischiano la vita all'estero per missioni militari anticostituzionali, che voi però trovate il tempo e il modo di rifinanziare puntualmente e a tempo di *record* passando anche per il Senato, com'è avvenuto con il decreto-legge del 28 dicembre 2012, approvato il 22 gennaio dell'anno successivo.

Perché la stessa velocità non la applicate anche agli interventi sulla scuola, sulla sanità, su quel poco che resta dello Stato sociale *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*, sul terzo settore, sul volontariato, sul servizio civile, sulla confisca dei beni ai mafiosi, sulla difesa dell'ambiente e del territorio e del nostro patrimonio artistico-culturale, vera risorsa di questo Paese? Perché scaricare in astratto su una istituzione le lentezze, le inadempienze e le perdite di tempo che invece sono una vostra concreta e personale responsabilità politica, storica e morale? *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

In questo vostro giardino dell'*eden*, in cui vi sollazzate al riparo dell'immunità mentre il mondo esterno combatte contro una crisi economica strutturale, voi volete celebrare il matrimonio tra una legge elettorale, dettata da un pregiudicato autorizzato a mettere veti sul processo legislativo, e una riforma del Senato che allontana sempre più i rappresentati dai rappresentanti.

Le cronache di queste ore ci comunicano che nell'ultimo anno un altro punto percentuale del Paese è sprofondato sotto la soglia della povertà assoluta, e chi vive come me in un quartiere popolare sa quello che sto dicendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ciò nonostante, per voi la cosa più importante è riformare il Senato, come se la Camera alta del nostro Parlamento fosse un problema, un intralcio, una palla al piede, un freno al processo legislativo, e non un legittimo e legittimato (non mi stancherò di ripeterlo) presidio istituzionale previsto dalla nostra Costituzione, che per una strana ironia - lo ricordo ancora una volta - oggi viene politicamente difeso da quelli che ieri chiamavate antipolitici.

Se i vostri progetti andranno in porto, il cittadino potrà cercare la sua rappresentanza in Senato solo affidandosi ad un tragicomico *talent show*, ad un tragicomico «X Factor», dove i selezionatori saranno le assemblee regionali teleguidate dalle segreterie di partito; ma, a differenza dei *talent show*, i cittadini non avranno neppure il televoto, che viene invece garantito ai telespettatori (evidentemente i telespettatori godono di qualche diritto in più dei cittadini).

Nella vostra idea di macchina statale moderna ed efficiente, quindi, gli elettori non potranno più indicare i loro senatori, ma dovranno assistere passivamente alle selezioni di quei pochi fortunati tra oltre 8.000 sindaci che verranno chiamati a rappresentare i loro cittadini anche in Senato. Altro che recuperare la fetta di elettorato astensionista: state conficcando un pugnale nella piaga aperta, allargando il baratro, già enorme, che separa i rappresentanti dai rappresentati.

Ma, certo, non è l'astensionismo che vi preoccupa, né quello che vi spaventa è la presunta lentezza di un ramo del Parlamento. Ciò che invece vi fa e rabbrividire è la possibilità di continuare ad avere un Senato eletto dal popolo con voti di preferenza, che toglierebbe dalle vostre mani il giocattolo democratico che vi state divertendo a smontare, rimontare e smantellare come se le istituzioni fossero cosa vostra e non cosa pubblica.

State usando queste riforme, come ha già detto un mio collega, come armi di distrazione di massa, per distrarre un Paese che non merita di perdere tempo, soldi e opportunità con le vostre alchimie istituzionali, ma aspetta soluzioni concrete alle sfide che oggi ci lanciano le grandi masse di studenti, disoccupati esodati, precari, immigrati e ammalati, a cui voi non sapete più garantire il diritto allo studio, al lavoro, alla pensione, al futuro, all'integrazione e alla salute. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*.

Un Paese che merita di avere una legge anticorruzione degna di un Paese civile in cui l'onestà regna come valore fondativo e che - è bene non dimenticarlo in periodo di crisi - ci farebbe risparmiare ogni anno circa 60 miliardi di euro. Questo ci chiede l'Europa, non la riforma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*!

Un Paese che merita una legge sul conflitto di interessi degna di un Paese in cui il principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alle cariche elettive sia garantito e non annegato nel mare della corruzione: questo ci chiede l'Europa!

Un Paese un cui pagare le tasse diventa motivo di orgoglio civile, perché eque e pagate da tutti e ripagate da servizi efficienti: questo ci chiede l'Europa! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*. Ci chiede di toglierci la maglia nera dell'evasione fiscale che ci costa 180 miliardi di euro all'anno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Un Paese in cui la lotta ai privilegi sia seria e in cui si elabori una politica economica programmata, lungimirante, che risolva il problema dell'emorragia dei nostri migliori cervelli; che restituisca dignità ai suoi cittadini assicurando loro un lavoro; che riaccenda gli occhi spenti di giovani custodi di potenziali soffocati dalla mancanza di prospettive. Questo forse non ce lo chiede l'Europa, ma lo chiediamo noi cittadini a gran voce! *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

Il microfono sta lampeggiando, per cui mi rimangono pochi minuti a disposizione. Allora, prima di consegnare alla Presidenza il mio intervento che contiene ancora tante considerazioni, concludo avanzandovi una riflessione e un invito.

In merito alla riflessione, perché in periodi di crisi noi abbiamo sempre bisogno di un condottiero? Perché, al contrario, non facciamo uno scatto evolutivo in avanti come popolo e lasciamo che la nostra intelligenza collettiva regni, consentendole di esprimersi attraverso rappresentai onesti e competenti? Perché non usciamo da questa sindrome di Peter Pan nazionale?

Infine, vi saluto rivolgendovi un invito. Piero Calamandrei è stato più volte citato in quest'Aula. Nel suo discorso ai giovani, tenuto alla Società umanitaria a Milano, il 26 gennaio 1955, egli disse: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero,

perché lì è nata la nostra Costituzione».

Vi invito, allora, ad andare nei circoli degli anziani, o in qualunque altro luogo dove possiate conversare con qualcuno che a quell'epoca c'era, da adulto o da piccino, per farvi ricordare quei fatti. Quando poi tornerete in queste Aule per votare, conservate dentro il cuore la memoria di quei racconti.

Io sono convinta che, con quella memoria nel cuore, tutti noi voteremo nel modo giusto. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC e dei senatori Albano e Barozzino Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'integrazione al suo intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei corridoi di questi palazzi ho sentito dire che gli interventi più difficili sono quelli che devono essere svolti a favore della riforma, come se chi votasse in tal senso fosse un servo sciocco oppure non lo faccia con convinzione.

Io dico subito che sono favorevole e che voterò con convinzione questa riforma, e ne spiego ora i motivi.

Intanto, il dato che emerge dal dibattito è che siamo tutti d'accordo sulla necessità di superare il bicameralismo perfetto. È un obiettivo importante, perseguito da tempo senza risultati. La sua mancata applicazione costituisce la principale lacuna contenuta nella riforma costituzionale del 2001, quando si è preferito immettere nel circuito parlamentare gli interessi delle cosiddette istituzioni territoriali, lasciando così una serie di nodi irrisolti, e determinando di fatto l'avvio di una spirale involutiva, con inevitabili conseguenze sociali ed economiche che ora, al più presto e senza tentennamenti, siamo chiamati a correggere.

I guasti del nostro anomalo bicameralismo sono sotto gli occhi di tutti. Quando spesso sento molti colleghi richiamare il voto in dissenso per obbedire alla propria coscienza, mi chiedo se in questo momento noi non dobbiamo obbedire alla nostra coscienza, sentendoci parte di un sistema che sicuramente avvilisce la nostra stessa coscienza.

I guasti del bicameralismo perfetto, di questo improprio meccanismo tutto italiano, sono tanti. Ad esso sono da ascrivere le colpe di un cattivo funzionamento del nostro sistema democratico, che ha reso spesso impossibile la formazione di maggioranze corrispondenti alla volontà dei cittadini elettori, che ha indebolito l'autorevolezza e la centralità del Parlamento, che ha contribuito alla cattiva fattura di leggi, spesso indecifrabili, che ha determinato lungaggini legislative esasperanti, che ha causato un eccessivo ricorso al voto di fiducia.

L'iniziativa assunta dal Governo, a parer mio, va pertanto sostenuta con convinzione, al fine di superare un grave ritardo, che ha contribuito a determinare la crisi politico-istituzionale di sistema che caratterizza il quadro politico italiano.

Certo, alla lettura del testo base proposto in prima battuta dal Governo in Commissione ognuno di noi ha avuto modo di manifestare perplessità e di esprimere dubbi, in quanto non mancavano elementi di confusione e di contraddittorietà. Nel testo mancava, soprattutto, chiarezza sul modello di fondo verso cui convergere, sia riguardo al Senato, per cui si confondevano tre modelli di seconda Camera - quello delle garanzie, quello delle competenze e delle autonomie - con elementi dell'uno o dell'altro inseriti con poca coerenza logica, sia sulla terapia da praticare per il Titolo V, la parte della Costituzione più sofferente, dove la medicina somministrata era un eccesso di centralismo che avrebbe potuto creare nuovi e gravi danni al sistema.

L'attento lavoro svolto in Commissione, sia da parte dei relatori - ai quali va il nostro ringraziamento per l'apporto di competenze e, soprattutto, per un approccio laico e moderato nello sviluppo del dibattito - sia da parte dei membri che hanno saputo intervenire con compostezza, determinazione e capacità di approfondimento, ha certamente migliorato il testo, rendendolo digeribile, correggendo alcune proposte che offrivano il fianco a critiche plateali, indebolendo di fatto la struttura portante del disegno di legge.

Mi auguro che i lavori d'Aula possano migliorare ancora il testo, nella speranza, così come pare, che sia scevro da pregiudizi ideologici e che non sia l'occasione perché ci sia una resa dei conti all'interno

dei partiti, sia di maggioranza che di opposizione.

Si è di fatto trovata la sintesi fra due diverse ed opposte esigenze, quella dell'unità e quella delle autonomie, evitando la disarticolazione delle competenze tra diversi enti territoriali. Ciò, non solo per evitare conflitti, ma per rendere possibile l'individuazione delle responsabilità, senza le quali non funzionano né l'amministrazione, né la politica.

Il modello del Senato delle Autonomie rimette in equilibrio la rappresentanza regionale, titolare del potere legislativo, che deve trovare un'adeguata sede di raccordo a livello nazionale rispetto all'istituto della Conferenza Stato-Regioni, certamente insufficiente, datato e destinato ad essere superato.

Non si tratta, quindi, come pure è stato detto e scritto, di cancellare le funzioni del Senato, bensì di assegnare ad esso il ruolo che gli è proprio in uno Stato decentrato come il nostro. È un progetto ambizioso, che rispetta l'autonomia delle Regioni e degli enti territoriali e, allo stesso tempo, prevede strumenti di raccordo tra interessi localistici e interesse della Nazione. Diversamente, il rischio di contrapposizioni e conflitti di competenza rimarrebbe sempre in agguato, generando contenzioso costituzionale ed incertezza del diritto.

Quanto al Titolo V, viene inserita una clausola funzionale per permettere un maggior controllo dello Stato sui processi di semplificazione; viene meglio definito l'ambito delle competenze regionali e si ritorna, inoltre, a parlare di attribuzione di forme particolari di autonomia, superando così il concetto della mera delega. Particolarmente apprezzata dalla parte politica che rappresento è l'individuazione degli indicatori di riferimento di costo e fabbisogno, comunemente detti costi e fabbisogni *standard*, che si spera segnerà la fine di misure che favoriscono i non virtuosi. Per un siciliano come me, che su questo terreno deve ammettere evidenti negligenze dei Governi che si sono succeduti alla guida dell'isola, è una bella ammissione di responsabilità. Si tratta quindi di un importante spostamento dei poteri che viene operato recuperando la presenza delle comunità territoriali in una delle Camere del Parlamento, spostando il baricentro dalla Corte costituzionale al Parlamento nazionale. Se si dovesse eliminare questa connessione, si correrebbe il rischio di dare vita a una seconda Camera che, alla ricerca di garanzie e di bilanciamenti rispetto alla prima, ripercorra all'indietro l'evoluzione del sistema bicamerale, e di spingere le Regioni, nel tentativo di rafforzare e garantire la propria autonomia, alla ricerca di una poco flessibile separazione delle materie, ripetendo la perniciosa conflittualità di cui siamo francamente stanchi.

Si aggiunga inoltre che la stessa crisi di legittimazione del Parlamento, da più parti denunciata, potrebbe essere superata attraverso un più diretto confronto tra Governo e Parlamento in una sola Camera politica, evitando la dispersione della sovranità popolare in più sedi della stessa, restituendo quindi prestigio ed autorevolezza ai rappresentanti eletti.

Noi riteniamo che questo sia un passaggio obbligato per dare efficienza al sistema istituzionale, che deve necessariamente precedere la legge elettorale, che non può essere votata se non si conosce entro quale innovazione costituzionale della forma di Camera e Senato dovrà trovare applicazione.

Non abbiamo nessuna preoccupazione di votare oggi quello che molti chiamano il nostro suicidio politico, se questo servirà, come è opinione comune, ad innovare e rendere più snella ed efficiente la macchina dello Stato, oltre a ridurne i costi di funzionamento. Lo facciamo nella consapevolezza che questa non è la riforma perfetta - non ho illusioni sulle forme perfette, a volte la ricerca della perfezione può diventare un facile alibi per alimentare dissapori politici - ma con la profonda convinzione che la mancata condivisione di alcuni aspetti della proposta, che ci sono e sono assolutamente legittimi, non può rappresentare un ostacolo all'approvazione di una riforma storica che spero di contribuire ad approvare. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Di Biagio)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, le Costituzioni invecchiano come le persone, ma possono ringiovanire, al contrario delle persone. Ogni riforma serve a proiettare un testo, figlio di un'altra stagione della storia, affinché continui a rispecchiare lo spirito del tempo. Ma lo spirito del tempo odierno qual è? È la paura tutta europea di un futuro dove rischiamo di non trovare più le

certezze acquisite in tanti anni di crescita e di sviluppo continuo, ottenute anche grazie ad un robusto impianto democratico o è piuttosto l'indifferenza e l'ignavia delle classi dirigenti che, molte volte nella storia, hanno permesso alle democrazie di degenerare?

Nel testo proposto dal Governo e nel pur proficuo lavoro della Commissione - ringrazio i relatori Finocchiaro e Calderoli per il buon lavoro svolto a nome di tutti - si realizza comunque un evidente restringimento della sovranità popolare. Si produce infatti l'opposto delle cose da fare quando una democrazia necessita di una nuova organizzazione per superare le sue inevitabili ingessature, incrostature: le ingessature dei riti e i ritardi di un bicameralismo perfetto che da tempo, in tanti, riteniamo superato e non più necessario. Ma questo «senatellum» o «senaticchio», come il senatore Gasparri lo ha definito prima nel suo bell'intervento, è il frutto di un analfabetismo istituzionale che produce riforme a strappi e rattoppi, e che invece di tagliare burocrazia, ascoltando la richiesta degli italiani, restringe la democrazia; e questo non lo hanno chiesto gli italiani. Infatti sarà questo l'unico effetto prodotto dall'ansia ossessiva che attraversa le pagine della proposta all'esame dell'Assemblea di capire come limitare la possibilità di scegliere da parte dei cittadini. Quindi, no al suffragio universale, no (oppure, sempre meno possibile) all'iniziativa referendaria tipica delle democrazie moderne e mature, no all'iniziativa popolare sulle leggi, che viene resa ancora più difficile. Paletti contenitivi alla democrazia possibile, come se in queste Aule l'emergenza fosse rappresentata dal disturbo di dover esaminare leggi d'iniziativa popolare che nella mia memoria di parlamentare da otto anni in questo Senato non riesco a trovare. Forse, molti colleghi che siedono qui da vent'anni potranno aiutarci a ricordare quante siano state le iniziative di tipo popolare sull'attività legislativa che abbiamo esaminato.

Lungo questa ossessione si giunge al quel dopolavoro dei consiglieri regionali e dei sindaci, definito scherzosamente così dal nostro presidente Berlusconi, che pure tanta speranza ripone in questa riforma. È la versione moderna di quell'Aula «sorda e grigia» (e non proseguo la frase), ma non c'è traccia di quella democrazia moderna tanto agognata dal centro destra che ha sempre fondato sull'elezione diretta (a partire da quella del Capo dello Stato) il mandato popolare che legittima le scelte che rendono forti le democrazie. Se abbiamo sempre proposto l'elezione diretta del Presidente della Repubblica come possiamo non essere d'accordo sull'elezione diretta per un Senato al quale vengono assegnate importanti funzioni *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna)*, grazie al lavoro della Commissione affari costituzionali, sulle leggi costituzionali e sui temi delle libertà e dei diritti civili? Temi centrali per la vita dei cittadini su cui viene chiamato a legiferare un organismo burocratico invece nominato nei Consigli regionali!

Ce ne è abbastanza per scuotere le coscienze. Ma ci dovrebbe bastare ricordare la storia recente del declino politico italiano, tra le cui cause c'è quel tarlo dell'assemblearismo di sessantottina memoria e il suo leaderismo implicito che si sostituisce alle istituzioni democraticamente regolate e sposta nelle assemblee di partito il luogo delle decisioni. In quell'inarrestabile declino i partiti sono morti, da molto tempo, ma sono rimaste le assemblee, comprese quelle televisive, dove non esistono le garanzie delle partecipazioni, quelle delle minoranze e, meno ancora, le istanze di controllo, ma dove invece è naturale, è legittimo che prevalga il calcolo sull'utilità politica contingente. Ma le riforme non si fanno sull'utilità politica contingente, si fanno sul respiro del futuro.

Sulla base di questa struttura oggi, nella stortura del sistema dei partiti, quel sistema accarezza l'antiparlamentarismo. Ora si abbatte sul Senato, capro espiatorio - come già è avvenuto per le Province - di mali collettivi, e affida al demiurgo di turno la possibilità salvifica di cambiare tutto per non cambiare nulla, com'è nella migliore tradizione italiana. In questo cambiare nulla c'è l'occasione mancata di una riforma che, insieme a quelle economiche (di gran lunga più urgenti), avrebbe potuto recuperare ritardi colpevoli, in quel quadro europeo che necessita, per ammissione di tutti, di processi democratici più forti a garanzia dei popoli.

Noi chiediamo più democrazia all'Europa della tecnocrazia, ma non saremo credibili se quella stessa democrazia che chiediamo loro non sarà la base della giusta legittimazione alle scelte dei nostri Governi e se non difenderemo nel suffragio universale il principio fondante della democrazia dei Paesi

che hanno costruito con fatica l'Europa, quegli stessi Paesi che saranno attraversati da inevitabili spinte e controspinte di separatismi (come potrebbe avvenire nei prossimi mesi già con i casi della Scozia e della Catalogna). Io avverto il rischio, come tanti di noi, della diffusione di frammentazioni insidiose per il processo europeo e il rafforzamento dell'Europa (ed io che provengo dal Veneto so di cosa parlo, signor Presidente). Ma noi potremmo tenere insieme i popoli e le loro legittime autonomie se rafforzeremo il processo democratico su scelte fondamentali, quelle davvero fondamentali come il *fiscal compact* o come rigide regole di bilancio che rischiano, se non sono assorbite e condivise dalla volontà dei popoli, di frantumare nella crisi economica quella coesione sociale su cui si dovrebbe fondare l'Europa che vuole avere un futuro, come deve averlo l'Italia.

Sono anch'io contraria, presidente Gasparri, al fallimento di una riforma possibile, ma a una riforma chiedo innanzitutto di essere giusta per gli italiani e soprattutto che lasci loro la libertà di giudizio e la libertà di voto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Buemi e Di Maggio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, care colleghe, colleghi, cittadini che ci state ascoltando, incentrerò il mio intervento sulla riforma del Titolo V e dirò solo poche parole sulla riforma del Senato, perché mi ritrovo in tanti interventi che mi hanno preceduto. In particolare mi preme sottolineare che, a mio avviso, il problema principale di questa riforma è che prefigura e ratifica l'uomo solo al comando, una figura totalmente estranea sia al nostro DNA che all'ordinamento costituzionale vigente, che prevede invece la figura del Presidente del Consiglio come un *primus inter pares*. Parlo di ratifica perché è innegabile, non ce lo nascondiamo, che specialmente negli ultimi vent'anni i Governi guidati da Berlusconi, ma anche quelli guidati dal centrosinistra, hanno sempre cercato, riuscendoci, di spostare l'asticella dalla democrazia parlamentare ad una situazione in cui c'è un uomo solo al comando. Questo è stato fatto abusando di quegli strumenti costituzionali che i Padri costituenti avevano previsto in Costituzione per occasioni speciali e particolari, come la decretazione d'urgenza, la facoltà legislativa del Governo, il ricorso a leggi delega o alla questione di fiducia per l'approvazione di provvedimenti in Aula.

Credo di avere una mentalità sufficientemente aperta da poter discutere di tutto, anche di eventuali riforme che prevedono un uomo solo al comando, ma mi permetto sommessamente e pacatamente di far notare che nei Paesi laddove questo modello esiste, ovvero nei sistemi presidenziali, vi sono anche tutti quei pesi e contrappesi, di cui ha parlato anche il senatore Chiti, che sostanzialmente limitano i poteri dell'uomo solo al comando e li rimettono nell'alveo di una situazione pienamente democratica. Pensiamo ad esempio al Presidente degli Stati Uniti, quel *commander in chief*, non solo militare ma anche politico, che si ritrova però in uno Stato pienamente federale, dove sono presenti Assemblee legislative che prevedono elezioni a medio termine (di cui ha parlato sempre il senatore Chiti) e che invece non sono previste in questa riforma.

Ecco dove sta il pericolo per la democrazia di questa riforma e dove risiedono tutti i problemi evidenziati fino adesso: l'elezione diretta o indiretta del Senato è strettamente collegata a ciò perché, infatti, prevedendo un'elezione indiretta vengono meno alcuni di quei contrappesi che fanno di un sistema presidenziale una vera democrazia. Ciò non è previsto in questa riforma è qui sta il pericolo.

Mi soffermo ora sulla riforma del Titolo V. Una delle parti più importanti della riforma del Titolo V riguarda la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, nelle varie materie su cui voglio soffermarmi con particolari riferimenti riguardanti il settore dell'istruzione, di competenza della 7a Commissione permanente di cui mi onoro di far parte. La relazione al disegno di legge evidenzia che una delle finalità della riforma è assicurare una composizione preventiva dei possibili conflitti tra gli interessi di ciascun livello di governo, assumendo come paradigma di riferimento un rinnovato assetto delle competenze, rivisto anche sulla base di un criterio di netta semplificazione. Questa scelta, sottolinea la relazione, è ritenuta dal Governo l'unica ormai praticabile per risolvere le note questioni sottese all'incertezza normativa e alla conflittualità, discese dall'articolo 117 della Costituzione così come riformato nel 2001. A cosa si riferisce in questo passaggio la relazione illustrativa del disegno di legge? Che cos'è questa conflittualità? Ebbene, tento di dare una spiegazione facendo un po' il quadro

della situazione. La ripartizione tra le competenze vigenti si è estrinsecata nell'ormai famoso trittico materie di competenza esclusiva statale, materie di competenza concorrente e materie di esclusiva competenza regionale. In particolare, le materie di competenza concorrente, sono ulteriormente divise fra quelle riguardanti i principi fondamentali e le rimanenti. La complessità e spesso la nebulosità delle definizioni dell'articolato vigente hanno richiesto il ricorso alla Corte costituzionale o pronunciamenti del Consiglio di Stato, un ricorso a questi supremi organi costante e perdurante nel tempo, in particolare tra il 2004 ed il 2012, i cui effetti si sono fatti sentire pesantemente in molti settori della società civile.

Ecco che ora interviene la riforma costituzionale del 2014: la riforma Renzi-Boschi, così come modificata in sede referente dalla 1a Commissione del Senato. La competenza concorrente viene soppressa dalla proposta di riforma in esame: la maggior parte delle materie vengono - per lo più con nuove formulazioni e caratterizzazioni - attribuite alla competenza statale, altre vengono meno e quindi diverrebbero (e sottolineo il condizionale) attribuibili alla competenza regionale. Diverse materie vengono attribuite allo Stato - secondo quanto statuito dalla sede referente - in quanto «disposizioni generali e comuni» (attenzione a questa dizione) che, sostituendosi alle «norme generali», cui faceva riferimento il testo iniziale, vengono ora utilizzate al posto della vigente categoria dei «principi fondamentali». Ecco che un'atmosfera di generale ottimismo pervade il Paese! Finalmente si semplifica, ecco la «netta semplificazione» di cui il Governo parla nella relazione illustratrice, ecco le riforme di cui avevamo bisogno! Mai più contenziosi, perché all'indomani della riforma, cari colleghe e colleghi, sarà immediatamente chiaro chi deve fare che cosa.

Ma è veramente così? È questa veramente l'unica scelta ormai praticabile per risolvere la conflittualità di cui parla il Governo? Niente affatto. Vediamo che cosa scopriamo leggendo le schede di lettura elaborate dal Servizio Studi in merito all'articolo 30 di questa riforma. L'articolo 30 è quello che riscrive l'articolo 117 della Costituzione, che appunto regola le materie di competenza statale e regionale, tra l'altro oggetto dell'emendamento 26.1000 dei relatori, cui quindi questo mio intervento è principalmente rivolto. Ringrazio il senatore Calderoli qui presente. Cito dal *dossier* del Servizio Studi: «Non pare agevole individuare esattamente il rapporto tra quelle» - le disposizioni generali e comuni - «questi,» - i principi fondamentali, «sol che si consideri che già la natura dei principi fondamentali ha considerevolmente impegnato la giurisprudenza costituzionale (la categoria era già presente nel testo costituzionale del 1948)» - figuriamoci! - «Norme generali e principi fondamentali già coesistono, nel testo costituzionale vigente, nell'ambito del settore dell'istruzione, mentre le "disposizioni generali e comuni" sono un inedito. Potrebbe paventarsi, pertanto, il rischio che la nuova strutturazione semantica possa dar luogo, quanto meno nella fase iniziale, ad un nuovo e non marginale impegno definitorio da parte della Corte costituzionale su un aspetto tutt'altro che secondario del nuovo impianto di ripartizione».

Ebbene, il testo è già sufficientemente chiaro, è scritto in italiano, ma per chi ancora non avesse capito, faccio io stavolta un'opera di semplificazione, questa sì, reale. Dopo che faticosamente, e sottolineo faticosamente, si era arrivati ad una giurisprudenza consolidata riguardo la definizione di ciò che sono «norme generali» e «principi fondamentali», ecco che viene introdotta la nuova terminologia di «disposizioni generali e comuni». Che cosa significa quindi quando si dice che occorre «un nuovo e non marginale impegno definitorio da parte della Corte costituzionale»? Molto semplice: significa che nessuno sa cosa sono le «disposizioni generali e comuni». *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC)*. Dunque nessuno sa quali sono le competenze di esclusiva pertinenza statale e, di riflesso, quelle di esclusiva competenza regionale.

Andando avanti nell'esame del famigerato articolo 30 di questa riforma, si trovano anche altre chicche molto interessanti, a riprova della totale confusione normativa che scaturirà dopo la promulgazione di questa riforma, se rimarrà invariata, naturalmente. Cito ancora dal *dossier* del Servizio Studi: «A proposito della dizione "disposizioni generali e comuni", potrebbe essere osservato che: 1. la dizione è tale da non negare, a primissima lettura l'attrazione nella competenza regionale della parte non attinente alle "disposizioni generali e comuni" della materia in esame». Cosa vuol dire? Che non solo

la definizione di «disposizione generale e comune» è ambigua, ma che inoltre per quella parte di competenza non ricompresa tra queste, presumibilmente rimarrà un ambiguità di fondo che deve essere ulteriormente normata, come effettivamente si è tentato di fare più avanti.

Prosegue il *dossier*:

«2. La dizione appare inedita e priva - almeno nella sua formulazione letterale -di elaborazione da parte della giurisprudenza costituzionale, che ha invece lungamente elaborato l'ambito dei "principi fondamentali"». Ancora una volta nessuno sa cosa siano le «disposizioni generali e comuni».

Infine, il *dossier* evidenzia, come terzo punto, che non appare agevole individuare esattamente la differenza tra le tre categorie dei «principi fondamentali», delle «norme generali» e delle «disposizioni generali e comuni». Sottolineo, tra l'altro, che le norme generali sono presenti nella Costituzione vigente, e lo saranno ancora, all'articolo 33, che recita che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione. Quindi norme generali e disposizioni comuni continueranno a coesistere, aumentando la confusione.

A questo punto del mio intervento però, care colleghe e colleghi, relatori e rappresentanti del Governo, i cittadini che ci stanno seguendo potranno pensare che le questioni che sto sollevando riguardino solo i costituzionalisti e gli appassionati della terminologia legislativa, che siano, per così dire, quisquilie e pinzellacchere, una roba che si può liquidare senza che nessuno se ne accorga. Dopotutto, se la Corte costituzionale ci ha messo otto anni per definire i contenziosi nati dalla riforma del 2001, nessuno se ne è accorto e potranno passare benissimo altri otto anni per definire cosa si intenda per «disposizioni generali e comuni». Gravissimo errore, cari colleghi, gravissimo errore! Per dimostrarlo farò riferimento ad una questione specifica che riguarda l'istruzione, ma che senz'altro si può applicare anche a tutti gli altri ambiti in cui il contenzioso ha prodotto i suoi nefandi effetti.

Entriamo dunque nel merito del riparto delle competenze nel campo dell'istruzione e, più precisamente, riguardo l'annoso problema del dimensionamento delle scuole.

Nell'ultimo biennio abbiamo assistito ad un abbattimento notevole di plessi e scuole autonome: solo nel 2012 sono stati cancellati in maniera illegittima - e adesso vedremo perché illegittima - 1.567 sedi amministrative (cioè scuole autonome) di circoli didattici, istituti comprensivi e medie. Nell'anno che si sta concludendo, con il decreto ministeriale n. 573 del 2013 sono stati assegnati solo 8.047 dirigenti e DSGA per dirigere e amministrare 57.216 plessi scolastici, circa 2.100 in meno rispetto all'anno accademico 2011-2012, quando erano 10.211 (il dato ufficiale è contenuto nel decreto del MIUR. Perché è avvenuto questo, cari colleghi? Perché nel 2011 è intervenuta una norma statale (in particolare mi riferisco al decreto-legge n. 98) che in nome del contenimento della spesa ha previsto dei parametri di dimensionamento delle scuole molto più restrittivi della normativa precedentemente in vigore, cioè che le scuole autonome debbano avere un minimo di 1.000 alunni, mentre la norma precedente parlava di un minimo molto inferiore. Peccato però che la Corte costituzionale, attraverso la sentenza n. 147 del 2012 (proprio una delle più recenti che interviene sulla conflittualità del riparto delle competenze), abbia ritenuto costituzionalmente illegittimo l'articolo 19, comma 4, del citato decreto-legge 98 del 2011, proprio nella parte che fissava l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, quelli appunto che, per acquisire l'autonomia, sarebbero dovuti essere costituiti con almeno 1.000 alunni.

Si tratta, come spiega la Corte costituzionale, di una «norma di dettaglio» che, con finalità di contenimento della spesa pubblica, interviene tuttavia su di una materia, l'istruzione, che, ai sensi dell'articolo 117 Costituzione, è oggetto di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione. Un intervento di dettaglio - ci spiega sempre la Corte costituzionale - da parte dello Stato, in una sfera (quella del dimensionamento) che, però, deve rimanere affidata alla competenza regionale. Ci sono voluti più di dieci anni per dirimere questa materia! E quindi? E quindi tutti gli accorpamenti sono illegittimi! Pensate: 1.567 sedi (scuole) cancellate, 2.100 fra dirigenti e DSGA aboliti e tutto questo perché non era chiaro al legislatore, prima dell'intervento della Corte costituzionale, quale fosse il riparto di competenze! Se fosse stato chiaro sin dall'inizio, questi accorpamenti non avrebbero mai potuto essere disposti. Ora, come si fa a tornare indietro?

Cari colleghe e colleghi, cari rappresentanti del Governo e relatori, credete ancora che stiamo parlando di quisquilie? Di pinzillacchere? Credete ancora che stiamo parlando di questioni astratte e lontane dalla vita quotidiana di cittadini e famiglie? Eh, no!

Signor Presidente, cari colleghe e colleghi, cari relatori del provvedimento e rappresentanti del Governo, ecco perché noi abbiamo il dovere qui, in quest'Aula, di impedire che si verifichino nuovamente ambiguità e criticità che si rifletteranno in modo bruciante - e sottolineo bruciante - nella vita dei lavoratori della scuola, degli alunni e delle loro famiglie, già ingiustamente provati da una politica di contenimento della spesa (e l'istruzione non è il solo ambito, in cui questa nuova confusionaria dizione viene applicata, ce ne sono tante altre).

Ecco, cari relatori e rappresentanti del Governo, a questo punto io vi invito e vi esorto caldamente a prendere in seria considerazione tutti quegli emendamenti che cercano di porre un freno e di porre un limite a questa confusione normativa che scaturirà dalla riforma del Titolo V. Io non voglio negare il lavoro fatto in Commissione. Non voglio negare quelle poche migliorie fatte dai colleghi con il lavoro in Commissione, ma questa riforma, cari relatori e cari rappresentanti del Governo, così come è scritta ora non è ancora ricevibile da noi e dal Paese tutto. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Illustre Presidente, colleghi, illustre Presidente del Consiglio, membri dell'Esecutivo, la presente proposta di riforma delle istituzioni che si intende imporre al Paese è la triste conferma dell'assoluta inadeguatezza di questo Governo ad offrire al Paese una pur minima speranza di uscire dalla crisi in cui gli stessi partiti di maggioranza l'hanno fatto sprofondare.

Ancora un volta si mostra in tutto il suo imbarazzo la totale incapacità del Governo di affrontare in concreto i problemi della realtà. È stato necessario l'intervento deciso del Movimento 5 Stelle per ricordare alla politica ciò che la società conosce già molto bene: ossia che il problema del Paese non è dato dal sistema di elezione dei senatori della Repubblica, ma da come trovare il lavoro ai giovani ed assicurare a tutti i cittadini il diritto di sognare una vita migliore, di poter studiare, di trovare lavoro, di mettere su famiglia.

Del resto, cosa ci si poteva aspettare da una classe di giovani vecchi, cresciuti nell'illusione che le scalate alle segreterie di partito fossero la soluzione ad ogni problema? Da chi ritiene che l'economia sia rappresentata dal dorato e finto mondo della finanza, salvo poi dover constatare l'incapacità di arginare lo stato disastroso del debito pubblico, dell'efficienza dei servizi e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini?

Questo Governo, al di là delle finzioni e della propaganda dei *mass media* è inerme, di fronte alla crescente disoccupazione giovanile e alla crisi ormai strutturale del mondo del lavoro. I recenti dati sulla povertà sono un monito terribile per tutti noi.

In questo quadro si pensa di poter ingannare i cittadini, illudendoli che i loro problemi saranno risolti da un pacchetto di riforme istituzionali che, invero, non serviranno a nulla. Il Senato non sarà abolito, e continuerà a rappresentare un costo enorme per il Paese. Gli emolumenti si trasformeranno in rimborsi spesa ed i costi non potranno che aumentare. Il tutto però con l'effetto perverso di avere indebolito la democrazia, ossia la possibilità per i cittadini di essere rappresentati da persone elette direttamente. Si avrà dunque un Senato colmo di anonimi burocrati, che risponderanno alle solite segreterie di partito e che non dovranno dar conto ai cittadini del loro operato. Una vera mostruosità, tipica di una classe politica che dietro alla giovane età di qualche suo nuovo esponente, nasconde i vizi di una politica vecchia ed ipocrita. Razionalizzare i costi e ricondurre l'impegno politico a normalità sono processi che non richiedono costose riforme istituzionali. Il Movimento 5 Stelle lo ha già fatto in pochi mesi, dimostrando come nella vita, e dunque anche nella politica, sia sufficiente un po' di buona volontà e di integrità morale per provare ad invertire la rotta ed avviare processi di cambiamento utili per lo sviluppo del Paese e per lo sviluppo comune.

Appare superfluo ricordare l'origine storica del modello di bicameralismo perfetto che oggi si vuole distruggere. Anche qui si registra il grande inganno di questa politica verso il Paese. Le leggi esigono

processi meditati e seri di formulazione perché devono durare nel tempo e risolvere veramente i problemi dei cittadini. Da tempo, invece, ogni Governo illude il Paese con processi di riforma complessi e costosi che, sistematicamente, non fanno in tempo ad entrare in vigore per essere poi cancellati dopo poco tempo. Lo sviluppo e la crescita dell'Italia non può essere affidato ad una legislazione frenetica, superficiale e spesso dannosa.

È arrivato il momento di comprendere che ognuno di noi, con il proprio comportamento, deve assumersi la responsabilità del cambiamento. Noi dovremmo ridurre la quantità delle leggi per migliorarne la qualità. Noi dovremmo assumerci la responsabilità di migliorare il processo normativo non tanto sui tempi, ma soprattutto sulla qualità.

La razionalizzazione delle procedure può essere affidata alla semplice modifica dei Regolamenti e non richiede interventi distruttivi della nostra Costituzione, indebolendo o addirittura annullando tutele fondamentali di democrazia e libertà, come l'elezione diretta dei parlamentari ed il sistema di bicameralismo, che consente di evitare colpi di mano ad una maggioranza dittatoriale e falsa come quella attuale. Sorprende come tanti illustri colleghi, da sempre a parole difensori della libertà e della democrazia, oggi pieghino il capo di fronte all'arroganza di un Governo e del suo Presidente del Consiglio. La speranza di una piccola poltrona, la conservazione di privilegi, l'ipocrisia e la mancanza di coraggio segnano una tappa indegna della nostra storia parlamentare. Coloro che venivano dipinti come pericolosi rivoluzionari sono oggi gli unici difensori della libertà e della democrazia nel nostro Paese. Siamo noi del Movimento 5 Stelle, i presunti dilettanti della politica, qui oggi, a negare con fierezza il nostro consenso e la nostra adesione ad un vero e proprio suicidio della democrazia in Italia.

L'Italia non ha bisogno del Governo di Renzi e della sua banda di giovani vecchi amici di bottega. Noi del Movimento 5 Stelle siamo certi che l'Italia abbia bisogno di una classe politica nuova, «normale», che sia pronta, con integrità, coraggio e senso di responsabilità a costruire un Paese nuovo, attento ai bisogni dei più deboli e pronto a valorizzare il desiderio di felicità dei propri giovani.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a difendere il diritto di tutti a sognare un'Italia migliore. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,17)*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Stefano nella discussione generale sul disegno di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Signora Presidente, permettetemi una breve riflessione a premessa di questo mio intervento. Molte volte, anzi troppe, negli ultimi decenni il dibattito politico è stato incentrato sulle riforme costituzionali. In tutti questi anni a mio avviso con troppa leggerezza e facilità si è guardato alle riforme, che sono state da più parti auspicate e sostenute come possibile soluzione per molti dei mali

che hanno afflitto e che affliggono le nostre istituzioni, ma anche la nostra economia. Ogni volta il tema è stato approfondito, sviscerato, vivisezionato, ispezionato da tutte le angolazioni possibili e da tutte le prospettive.

Sono state istituite Commissioni bicamerali *ad hoc*, sono stati organizzati gruppi di lavoro, comitati dì saggi e tanto altro ancora. Sono stati prodotti approfondimenti, studi, relazioni, linee guida e manuali per non perdere la bussola tra le mille proposte spesso avanzate sotto il segno della schizofrenia, per inseguire il sistema francese o quello tedesco, o ancora quello spagnolo, ma ogni volta non si è guardato alla reale sostanza delle cose e a ciò che effettivamente necessitava al Paese, o forse nemmeno ai suoi cittadini.

In molte occasioni, le forze politiche hanno inseguito delle riforme costituzionali in termini strumentali, senza che vi fosse, nella maggior parte dei casi, una reale necessità di intervenire per modificare una Carta costituzionale che ancora oggi è considerata una delle migliori Costituzioni al mondo e non sono io ad affermarlo, ma è un giudizio diffuso tra molti autorevoli costituzionalisti, italiani e non.

Con queste parole, non voglio apparire un difensore a spada tratta della Costituzione, come pure non voglio in alcun modo ostacolare un processo di riforme che ha preso avvio con rinnovato vigore, almeno nelle intenzioni, e rispetto al quale io credo che ognuno di noi abbia il dovere di entrare nella discussione.

I tempi sembrano ormai essere maturi per un processo riformatore, perché dobbiamo dircelo: nel frattempo tante cose sono cambiate. È cambiato il contesto politico ed economico internazionale, diverso è lo scenario sociale; sono cambiati i meccanismi della società, come pure si sono modificate le aspettative e le ambizioni. In un tale quadro, il processo di riforme, anche costituzionali, assume un carattere di attualità, per rendere più funzionale ed efficiente l'architettura istituzionale del nostro sistema democratico e per dare un segnale all'Europa delle nostre ritrovate ambizioni e della nostra volontà di riformare. Un segnale all'Europa per riceverne uno altrettanto chiaro da quell'Europa che vuole le nostre riforme, ma che non immagina come riformare invece il proprio assetto e anche la propria spesa.

Quindi, come gran parte di voi sono convinto anch'io che la Costituzione possa essere migliorata in alcune sue parti, posso anche essere convinto che sia diventato urgente farlo, ma aggiungo che questa rivisitazione va fatta bene.

Bene cosa vuol dire? Io credo che si debbano evitare gli errori nei quali si può incappare più facilmente quando si è animati da troppo fretta. Serve un approccio ponderato ed una maggiore coerenza, perché in questo momento il rischio di modifiche che peggiorerebbero il testo della Costituzione è concreto.

Dobbiamo essere in grado di conciliare la necessità di fare riforme con l'esigenza di vigilare per non fare pericolosi passi indietro che poi sarebbe difficile recuperare.

Dobbiamo essere in grado di non doverci vedere bocciato, un domani, un testo perché incostituzionale e di casi ce ne sono e potremmo ricordarne tanti. Il tema delle riforme, soprattutto quando queste interessano la Costituzione ed hanno ricadute sugli equilibri e sul complesso e sofisticato sistema di pesi e contrappesi che i nostri padri costituenti hanno posto a protezione ed a garanzia di una democrazia ispirata ai principi della partecipazione, della rappresentanza e del pluralismo, deve essere sviluppato in maniera organica, strutturata e funzionale agli obiettivi che si vogliono perseguire, non per parlare alla pancia degli italiani, ma per trovare loro una soluzione che possa essere valida anche quando non saremo più noi seduti su questi banchi.

Anch'io dico grazie ai relatori, lo faccio sinceramente, perché credo che a loro vada riconosciuto l'impegno che ha migliorato profondamente un testo che inizialmente era molto superficiale, ma il punto non è questo. La discussione in Parlamento rappresenta un passaggio necessario, delicato e fondamentale, che a mio avviso non può essere licenziato frettolosamente, in ragione di qualcosa che va fatto a tutti i costi.

Non possiamo infatti dimenticare che il processo di revisione costituzionale è una prerogativa del

Parlamento, i cui tempi e modalità non possono e non dovrebbero essere dettati dall'agenda del Governo né dalla disciplina di Gruppo. Serve cautela per valutare le ricadute future delle scelte che si compiono oggi, per far sì che le modifiche introdotte siano armonicamente integrate con il resto delle disposizioni, avendo ben presente un complessivo equilibrio del sistema, come lo hanno inteso in passato.

So di ripetermi, ma non voglio essere frainteso oggi qui: non sono contrario ad un processo di riforme, anzi, come componente di questa Assemblea, voglio essere dentro questo processo, voglio poter dire di avere portato il mio contributo e voglio essere messo nelle condizioni di potermi assumere la responsabilità delle scelte che facciamo, a condizione che il risultato sia adeguato e rispondente alle reali esigenze del Paese e alle aspettative dei cittadini, almeno a quelle che io, nella mia autonomia, leggo nella società.

A me sembra che con questo passo svelto, e con i metodi che si stanno cercando di fare passare, si rischia di creare una sorta di *spread* pericoloso tra quello che si è voluto annunciare, cavalcando pericolosamente anche il tema dell'antipolitica, e quello verso cui si approderà: uno *spread* tra promesse e risultati.

Non posso nascondere di avere accolto con piacere questo nuovo vigore, almeno nelle intenzioni, perché, come componente di questa Assemblea, volevo essere dentro un processo di riforme. Voglio poter provare a dare un mio contributo e

voglio essere messo in condizioni di potermi assumere responsabilità, perché, cari colleghi, siamo chiamati - e questo deve essere un onore ma anche una responsabilità - a confrontarci, e quindi a prendere decisioni sull'assetto futuro della nostra Repubblica; su interventi di variazione di luoghi e spazi delineati proprio dalla Costituzione. Luoghi dove si anima il dibattito politico, dove si fa la politica, dove si legifera per il Paese e per gli italiani. Siamo chiamati in pratica a intervenire sui meccanismi della democrazia e a mettere inevitabilmente mano all'equilibrio tra poteri e funzioni.

Non vi nascondo neanche questo: ho i brividi al solo pensiero che si possa arrivare ad una soluzione che consegni uno sbilanciamento del potere di tutto il sistema costituzionale verso l'Esecutivo, e a danno della democrazia. Lo dico oggi e lo avrei detto dieci anni fa. Per evitare che ciò accada serve la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che furono le scelte dei Padri della Carta costituzionale. Serve comprendere meglio quale è la fotografia del sistema attuale e di conseguenza il confronto massimo con le diverse posizioni in campo.

Dopo un travagliato passaggio nella Commissione affari costituzionali, siamo arrivati all'esame in Aula, è vero; a mio avviso sarebbe servito più spazio a noi, non componenti della Commissione, alle forze politiche per una riflessione ed un confronto più ampio. Sarebbero stati necessari per non presentarci al Paese con un accordo tra due leader di partito; sarebbero stati necessari alla luce del particolare momento che sta vivendo questo Paese; sarebbero stati necessari per non tradire il nostro stesso ruolo, che è quello di dare risposte adeguate alle aspettative dei cittadini e del Paese.

Qui va ricordato che si sono volute legare a doppio filo la riforma del Senato e del Titolo V con la riforma della legge elettorale, e qualsiasi occasione utile di confronto avrebbe dovuto e dovrebbe tener conto che il ragionamento su questi diversi livelli non può essere disgiunto.

Se provo ad immaginare il risultato a conclusione del passaggio di riforme nel suo complesso, penso che questo combinato disposto (Senato più Italicum) produrrà un accentramento del potere, mascherato da un pragmatico, fattivo ed efficace decisionismo e comporterà la riduzione, forse addirittura la chiusura in alcuni spazi, di alcuni dei luoghi della nostra democrazia.

Non sono stati previsti dei contrappesi. Non è stata prevista una funzione adeguata di controllo. Lo ha detto, qualche giorno fa, anche Stefano Rodotà e il suo dissenso è facilmente riscontrabile in gran parte di questo Parlamento, forse mascherato da una disciplina di Gruppo che non può giustificarsi. Non è una questione di professori: è una ragione di buon senso, ed è inutile ed intuibile il pericolo di una riduzione della partecipazione dei cittadini.

Nel cantiere delle riforme che si è voluto aprire non è previsto nulla che valorizzi ed incentivi la partecipazione; anzi, si sta cercando di circoscriverla e renderla meno agevole. L'innalzamento delle

sottoscrizioni richieste per le leggi di iniziativa popolare e per i referendum sembra andare proprio in questa pericolosa direzione, a far compagnia o, forse meglio, a chiudere quel cerchio logico avviato con la scelta di ribadire i listini bloccati nell'Italicum.

La previsione di maggiori sottoscrizioni per iniziative di democrazia diretta, così come l'impossibilità di esprimere il voto di preferenza svuotano, senza troppi giri di parole o particolari bizantinismi, il sistema democratico di qualsiasi Paese, continuando a relegare la scelta dei propri rappresentanti ai tavoli delle segretarie di partito. È questo che ci ha chiesto la Corte costituzionale? È questo che ci chiedono i cittadini? È questo l'impegno che da vent'anni tutti i partiti politici assumono nei confronti delle comunità?

Per non parlare poi dello spostamento e dell'attribuzione di alcune funzioni di controllo alla Consulta, la quale verrebbe caricata inutilmente - e io dico anche pericolosamente - di compiti e competenze di natura politica, e noi - a mio avviso - dovremmo ben guardarcene dal politicizzare l'organo di garanzia suprema del nostro ordinamento.

Dobbiamo raddrizzare il tiro, perché quella che sta venendo fuori è una miscela pericolosa. Nella nuova struttura che sta nascendo un partito con il 25 per cento dei consensi rischia di avere la possibilità di decidere su tutto: Esecutivo, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, Consiglio superiore della magistratura e istituti di garanzia.

Non credo che nessuno di noi voglia rischiare di andare incontro ad un quadro di questo genere.

Le riforme servono, certo, e noi ne siamo convinti sostenitori, ma devono essere pensate per andare incontro alle esigenze del Paese, tenendo in considerazione anche la storia di questa Repubblica e richiamando alla memoria i numerosi passaggi in cui il tentativo di riforma ha fallito, e io dico per fortuna ha fallito.

Siamo perfettamente d'accordo che non sia più procrastinabile neanche la riforma della legge elettorale, dopo la pronuncia nei mesi scorsi della Corte costituzionale. Siamo d'accordo che debba essere affiancata a modifiche ritenute allo stesso modo non più rinviabili, quali la diminuzione del numero dei parlamentari, la riforma del bicameralismo perfetto e, conseguentemente ad essa, una nuova revisione del Titolo V che riconsideri, alla luce della nuova disciplina delle Camere, quel rapporto tanto discusso tra Stato e Regioni, tra potere centrale e periferico.

Non trovo giusto, però, l'aver voluto procedere con tempi contingentati, al limite del possibile, e con un metodo che non condivido pienamente; metodo che mortifica le aspettative di chi si riconosce nelle modalità con le quali sono stati declinati i punti che il Governo ha indicato come inderogabili: per quanto mi riguarda, sicuramente il tema della composizione del Senato e quello del superamento del bicameralismo paritario.

Noi vogliamo un Senato eletto dal popolo e anche i cittadini hanno espresso la stessa volontà. Lo dicono in ultimo i sondaggi e ne cito solo uno, quello di IPR, presentato qualche giorno fa da un gruppo trasversale di senatori. Non piace agli italiani un Senato nominato. Preferirebbero piuttosto abolirlo *tout court*.

Dunque, l'intenzione della maggiore parte dei cittadini non è quella di assegnare tutto il potere ad un partito o ad una singola segreteria di partito con rappresentanti nominati: semmai quella di avere un Senato scelto dai cittadini che, anche se non dovrà votare la fiducia, possa esercitare davvero le funzioni di controllo sull'operato di Governo.

Voglio aprire una parentesi e dire ai miei colleghi che io sono da un tempo relativamente breve in politica. Sono stato eletto due volte nel Consiglio regionale della Puglia, con le preferenze, e sono stato eletto in questo contesto, pur da capolista e pur passando per le primarie, secondo il meccanismo previsto dal Porcellum. Vi posso assicurare che la responsabilità che si assume con l'elezione diretta da parte del popolo carica di maggiore impegno e ti fa sentire il vero rappresentare di chi ti ha votato. Anche in una posizione come la mia - lo ripeto, sono stato eletto qui capolista, passando dalle primarie - il legame con i cittadini non è autentico: è un legame che passa dalla volontà di altri, che passa dalla volontà di una segreteria di partito. Credo che, in un Paese che vuole innovarsi, questo concetto vada rimosso.

Invece, in questo testo, si prevede un'elezione di secondo livello, senza considerare che ogni Regione ha una propria legge elettorale, magari in qualche caso anche con listini bloccati, per cui potrebbero finire in Senato consiglieri regionali che non hanno mai affrontato un'elezione diretta. Dove sta il processo democratico?

La nostra democrazia ha bisogno di interventi capaci di ricreare una connessione tra istituzioni e politica. La soluzione proposta dal Governo va, invece, in direzione opposta e non risolverà il problema della disaffezione nei confronti della politica.

Saremo credibili, come classe politica, solo se ci impegneremo a rendere le forme di rappresentanza più democratiche e non, invece, meno democratiche.

Saremo credibili quando parleremo di *status* del parlamentare, di conflitto di interessi, di cumuli di cariche. Allora sì, saremo credibili.

Per noi non è mai stato un tabù il superamento del bicameralismo perfetto. Anzi, riteniamo che si debba rivedere e mettere mano al processo di formazione e approvazione delle leggi nella direzione di una semplificazione dei tempi. Allo stesso modo, riteniamo necessaria la trasformazione del Senato in un organo che possa occuparsi un po' di più del rapporto Stato-autonomie, senza che ciò esaurisca i compiti ad esso assegnati, che devono essere di garanzia e di vigilanza sull'azione del Governo e della pubblica amministrazione, e che devono esplicitamente riguardare competenze vitali per il Paese quali, ad esempio, la revisione della Costituzione, i sistemi elettorali, l'ordinamento dell'Unione europea, i temi inerenti le libertà e i diritti fondamentali.

In una tale visione non possiamo dimenticare che il Senato rimane un ramo del Parlamento che è, per definizione corrente, l'organo collegiale di carattere rappresentativo-politico mediante il quale il popolo esercita il potere.

Rendendolo non elettivo, invece, si sottrae ai cittadini il diritto ad eleggere direttamente i propri rappresentanti, con la conseguenza di un impoverimento della democrazia.

Qualcuno obietta che sindaci e Presidenti di Regione sono contenti. Ci credo,ma non basta che siano contenti sindaci e Presidenti di Regione. Noi abbiamo bisogno che i cittadini del nostro Paese si riconoscano in un processo di riforme che sia vissuto, non tanto come un atteggiamento di Governo, quanto come un processo di democrazia. Sono convinto che quest'Aula non possa sottrarsi ad essere, soprattutto, un luogo di democrazia.

Voglio ricordare prima a me stesso e poi a questa Assemblea che l'articolo 1 della Costituzione recita ancora "la sovranità appartiene al popolo"... e fu pensato così dai nostri Padri costituenti che volevano una Carta viva, che sapesse guardare avanti, al futuro per evitare errori e tragedie che sono costate troppo, che potesse garantire nel tempo i principi su cui si fonda la democrazia che per sua stessa definizione è basata sulla partecipazione del popolo.

Io resto fedele a questo assunto e non ci sto ad andare in una direzione diversa, come quella che vuole percorrere il Governo di una restrizione del diritto di voto e di rappresentanza dei cittadini che sicuramente bene non fa.

Riguardo poi al tema non meno importante della riduzione dei costi, non capisco perché si debba intervenire in questo modo sul Senato. Se si vuole traguardare un risparmio di spesa effettivo e di una qualche rilevanza, a mio parere, la cura dimagrante imposta al Senato va estesa anche alla Camera. Così facendo daremmo un segnale forte ai cittadini su quelle che sono le nostre reali intenzioni di snellimento di un apparato sovradimensionato rispetto alle reali esigenze.

Per concludere, voglio ricordare ancora una volta perché non credo che sia mai abbastanza, che oggi, qui, in quest'Aula, stiamo parlando di modifiche alla Costituzione, della nostra Costituzione, quella Carta bellissima che definisce le regole dello stare insieme, dell'essere comunità, che deve servire a tenere insieme tutte le parti in un meccanismo che sia armonico e allo stesso tempo efficiente.

La nostra discussione e il nostro confronto, se mai ce ne fosse data l'opportunità, non deve essere vissuto come una contesa muscolare che veda l'affermazione e il primato del più forte. Deve essere piuttosto un dibattito ponderato che conduca all'individuazione delle migliori soluzioni possibili per la manutenzione e l'ammodernamento di quella Carta che, in uno Stato come il nostro, rappresenta ed

interpreta l'idea di una società unita, ordinata, equilibrata. In una parola, democratica. Questo intervento di manutenzione, che definirei ordinaria, dobbiamo assicurarci che sia portato a compimento con la stessa responsabilità che avrebbe colui che deve modificare la storia per costruire un futuro diverso, per far sì che il nostro Paese possa stare al passo con i tempi e con i primi della classe.

Quindi mi auguro, per il bene di tutti, che questo processo di riforme non metta a rischio l'impianto voluto dai nostri Padri costituenti, in particolar modo per quanto riguarda i principi fondamentali. In particolar modo per quanto riguarda la dimensione partecipativa e democratica. Mi auguro che questo lavoro per ridefinire alcuni passaggi della Carta, nella direzione di una maggiore efficienza e per meglio rispondere a quelle che sono le reali esigenze del Paese non vada ad alterare, sbilanciandoli, gli equilibri e il complesso sistema di pesi e contrappesi che sino ad oggi ci ha protetto da pericolose derive, come l'autoritarismo a cui stiamo assistendo in questi giorni, e ci ha garantito una democrazia partecipativa nel nostro Paese. Noi ci aspettiamo un impianto di riforme diverso, e per quello ci batteremo. Dentro e fuori dal Parlamento.

Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi.

Testo integrale dell'intervento del senatore Chiti nella discussione generale sui disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Signor Presidente, colleghe, colleghi, chiedo di intervenire per tutta la durata prevista dal Regolamento, non certo per fini ostruzionistici ma perché il mio non è un intervento facile. Come altre volte nel mio impegno politico è capitato sui temi costituzionali o leggi elettorali o *referendum*, ho su questa riforma posizioni diverse da quelle del partito di cui faccio parte. Non è una gioia ma un'amarezza quella che si prova perché la mia esperienza è quella di uomo di partito. Tuttavia io penso che su valori come quelli della Costituzione la priorità spetti ai propri convincimenti e alla propria coscienza.

La mia convinzione è che in diversi e per me fondamentali aspetti, la riforma costituzionale che ci è stata presentata - pur migliorata dal lavoro in Commissione - non sia in grado di innovare in modo positivo la vita delle nostre istituzioni; che indebolisca equilibri e contrappesi tra i poteri dello Stato, con ciò facendo venir meno anche il ruolo che spetta ai cittadini. Lo dico con rispetto e stima nei confronti dei relatori. Esprimo anche rispetto per quanti nel mio partito e qui in Senato non hanno le mie stesse convinzioni.

Mi auguro che almeno in questa Aula - in cui si svolge ora l'unica e vera discussione sulla riforma, dal momento che la seconda lettura è poco più di una presa d'atto - si eviti il ricorso a *slogan*, usati in questi mesi e non degni di un confronto civile e alto su temi come la Costituzione. Né ci si inventi come neo-costituzionalisti per sostenere ieri improbabili limitazioni al valore dell'articolo 67 nelle attività delle Commissioni, oggi per introdurre sue violazioni nell'autonomia e responsabilità di ciascuno nell'esprimere le proprie convinzioni e votare secondo coscienza.

Per me oggi, nel 2014, più che mai partecipazione e governabilità devono essere non contrapposte, ma avvertite come due facce della stessa medaglia; più che mai i controlli risultano essenziali nel decifrare la qualità di una democrazia.

Quello che in Italia manca - ed ora si accentua ancor più - è l'equilibrio tra i vari poteri.

Si elegge direttamente il Sindaco e per me è giusto: ma si sono ridotte ad uno scarso ruolo le assemblee comunali. E' sbagliato. Non era, non è inevitabile!

Così è avvenuto per le Regioni: il Presidente eletto insieme ai Consigli, il «*Sirnul stahunt, simul cadent*» rendono oggettivamente subalterne e a rischio di ininfluenza le assemblee regionali.

Ora così di fatto avverrà a livello nazionale: a controlli scarsi, anche per colpa della nostra cultura politica, a differenza di quella anglosassone, per gli strumenti a disposizione e per le nostre regole, si accompagna uno spostamento oggettivo di peso decisionale sui Governi.

Alcune forze politiche parlano di elezione diretta del Presidente della Repubblica, mentre sostengono che i cittadini non devono eleggere più neanche i senatori.

Da un lato tutti, cioè la politica nel suo insieme viene a perdere credibilità e autorevolezza, con questi acrobatismi incredibili; dall'altro si allunga un'ombra inquietante sul nostro futuro. Non è quella della possibile elezione da parte dei cittadini del Presidente della Repubblica così come avviene negli Stati Uniti: è quella di un Presidente eletto, senza contrappesi autonomi, senza Camere e Senato forti e legittimati.

E' quella insomma, di un modello regionale che diventa nazionale, mentre dovrebbe essere profondamente corretto.

Già ora - con la ghigliottina così formulata, anche se migliorata, ma in modo insufficiente - si spostano equilibri sul Governo. Al tempo stesso bisogna rivedere, riducendolo in modo significativo il numero delle firme necessarie per *referendum* e leggi elettorali.

Voglio partire, anche per contribuire ad un confronto schietto, forte, ma di merito e costruttivo, dai punti che mi convincono: solo la Camera darà la fiducia al Governo e avrà l'ultima parola su gran parte delle leggi. Sta qui il superamento del bicameralismo paritario. E' questo il nucleo forte da salvaguardare. Sul resto si può e si deve discutere e poter cambiare. Concordo anche sul diritto, assicurato alle minoranze di ricorrere alla Corte sulle leggi, prima della loro attuazione. Altri punti - non solo il modello di elezione al Senato - non mi convincono: a mio giudizio aprono anzi problemi enormi, di equilibrio tra istituzioni di impoverimento di ruoli di garanzia tra poteri dello Stato.

Il nuovo Senato è una peculiarità continentale: lo ha detto la Senatrice Finocchiaro e la ringrazio perché ha evitato una semplificazione propagandistica, non vera: quella che sarebbe come il Bundesrat. Una affermazione quest'ultima che non sta né in cielo né in terra. Che il nuovo Senato sia una "peculiarità continentale" è vero: in particolare su due questioni.

a) Modalità di nomina dei 21 sindaci e 74 consiglieri regionali che saranno senatori, con alcune norme di elezione indiretta messe addirittura in Costituzione, norme oltretutto ambigue e confuse: i Consigli regionali dovranno tenere conto da un lato dei voti avuti dalle forze politiche alle elezioni (riferimento proporzionale), dall'altro della loro composizione, cioè della composizione dei gruppi: un riferimento del tutto opposto, visto che in ogni Regione scatta un premio di maggioranza forte. Quasi ovunque con il 40 per cento dei voti si ha un premio che assegna il 60 per cento dei consiglieri.

Come si scioglierà questa nuova "conciliazione degli opposti", da sempre "bizantina compagna" delle non scelte della politica italiana: con trattative regione per regione, tra maggioranza e opposizioni, nelle maggioranze, nelle opposizioni; con qualche maggioranza che deciderà la minoranza da far rappresentare al Senato? Oltre a questo, il disegno si completa poi con la sussunzione dei sindaci, in uno schieramento politico, di maggioranza o opposizione, ledendo il loro ruolo istituzionale, che non a caso li definisce primi cittadini. Chi rappresenteranno? Non la loro città, ma il loro partito, uno schieramento!

E in prima applicazione lista unica in più la presenza immediata del Sindaco di Bolzano, unico certo di essere domani senatore.

Non conosco il sindaco di Bolzano, ma eviterei misure *ad personam* in una norma transitoria relativa alla riforma della Costituzione;

b) Secondo punto: nelle grandi democrazie europee non esiste il bicameralismo paritario: ma prendete la Francia, la Germania, la Spagna. Nessuno ha sperimentato questa via di una eiezione indiretta, bloccata, con la nomina dei soli sindaci e consiglieri regionali, con un mix indecifrabile come ho detto di riferimento al proporzionale e al maggioritario. C'è il Bundesrat: ne fanno parte i governi regionali, con voto unitario. Vi si collega una legge per la loro Camera, il Bundestag; che prevede sostanzialmente il proporzionale, con lo sbarramento al 5 per cento. C'è il Senato francese: nelle competenze assai "bicamerale", certo più del Senato italiano che verrà, eletto da una platea più ristretta (consiglieri comunali, dipartimentali, regionali, deputati nazionali ed europei della circoscrizione), ma eletto, e che dalle prossime elezioni vedrà l'incompatibilità tra Sindaci, Presidenti di Regione e parlamentari. All'Assemblea nazionale la legge elettorale è maggioritaria a doppio turno di collegio.

C'è il Senato spagnolo, per 4/5 eletto direttamente dai cittadini, per 1/5 dalle comunità regionali. La legge elettorale per la Camera ha uno sbarramento al 3 per cento, con i resti dei voti bruciati nelle circoscrizioni.

In Italia, invece, si è stabilito un dogma: il voto dei cittadini è conservazione; manterrebbe il bicameralismo paritario. Una doppia falsità: si voterebbe in concomitanza con la elezione dei consigli regionali. E dunque il Senato non si costituirebbe con una elezione nazionale, né verrebbe sciolto ad una scadenza comune, fissa.

Sul voto dei cittadini, mi permetto di invitare ad un di più di attenzione e di riflessione: in democrazia i cittadini sono sovrani, sempre. Sostenere che se, passasse la conferma del diritto dei cittadini a scegliere con il voto i loro rappresentanti, la riforma sarebbe compromesso, è una assurdità. In queste impostazioni c'è il riflesso non di una cultura innovatrice, ma di tesi datate XIX secolo, cioè 1.800: si, in quegli anni si sosteneva, da parte di alcune forze politiche conservatrici e dalle classi dirigenti, il ricorso a forme di elezione indiretta o di nomina dei parlamentari, come un argine rispetto alla democrazia come diritto di tutti a partecipare alle decisioni della comunità; si temevano i contagi del popolo, per la differenza di ceto, di conoscenza, di cultura. E' in questo contesto ad esempio che negli Stati Uniti all'inizio, il Senato veniva eletto in modo indiretto, dalle Assemblee legislative dei vari Stati: nel 1913, non ieri, fu decisa una riforma, che affidava ai cittadini il diritto di eleggere i senatori. Due i motivi che spinsero a questa riforma: l'eccesso di corruzione; il prevalere del localismo, di fronte alla funzione nazionale da assolvere.

Chiedo ai relatori: che cosa vi persuade nel ritenere che noi siamo immuni da queste derive? Non esiste già il cancro della corruzione? E le nostre regioni hanno forse una dimensione più ampia e popolazione più numerosa degli Stati americani? La sfida che oggi incombe sulla democrazia rappresentativa si affronta e si può vincere se si estende la partecipazione, non se si rafforzano le deleghe a pochi. La globalizzazione non richiede forse che la democrazia rappresentativa esca dai confinì nazionali e si dia nuovi strumenti, non affidati ai soli esecutivi ed alle loro concertazioni?

Chi è convinto che in Europa si debba costruire una vera democrazia sovranazionale, pensa di poterla realizzare con i popoli o senza di essi? Penso forse che per la democrazia i popoli siano necessari in Europa e se ne possa fare a meno all'interno degli Stati nazionali?

Non esiste democrazia senza i cittadini, né riformismo senza popolo. Nella società si vivono esperienze straordinarie di partecipazione: dal volontariato, ai Forum di confronto e di impegno per le scelte delle città.

Compito nostro dovrebbe essere quello di collegare la democrazia rappresentativa a esperienze, a volontà di partecipazione, non di chiuderla in piccole stanze di addetti ai lavori. Stiamo attenti, perché stiamo imboccando in senso contrario l'autostrada del futuro della democrazia.

Altri aspetti di questo progetto non mi convincono: li richiamerò in modo più schematico.

a) Competenze paritarie con la Camera. Ritenete debbano essere prerogative della maggioranza di governo la libertà religiosa? I diritti delle minoranze? le leggi di natura etica, come il testamento biologico?

Mentre il senatore Calderoli ha espresso sensibilità sul fatto che libertà religiosa e leggi eticamente sensibili non siano affidate preminentemente alla Camera dei deputati e dunque a una maggioranza di Governo, colleghi come il senatore Casini e il senatore Quagliariello, per i quali ho una stima che viene da lontano e con i quali ho avuto lunghe discussioni e a volte differenze, dando priorità alla *realpolitik* si mostrano sordi a questa esigenza. Insomma, per dirlo in modo schematico, è come se dai cosiddetti valori non negoziabili - impostazione che non ho mai condiviso - oggi bruscamente si passasse a quella di valori potenzialmente calpestagli. Immaginate cosa avverrà, domani: chi non è d'accordo su temi etici, sentiti e complessi, avrà a disposizione solo i referendum o la piazza!

b) leggi non bicamerali: il testo e i relatori parlano su alcuni temi - bilancio, trattati internazionali - di procedura rafforzata, cioè maggioranza assoluta alla Camera per modificare una proposta del Senato, se - è il caso del Bilancio - il Senato stesso abbia votato a maggioranza assoluta. Ricordo ai colleghi che l'*Italicum* prevede che chi vince le elezioni - con o senza bisogno di ballottaggio - conquisti tra il

52 e il 54 per cento dei seggi alla Camera.
Il Bundesrat ha altre regole: lo dico perché, come ricordavo, si finge di costruire una istituzione simile. Niente, invece, di più distante! La procedura non straordinaria, ma normale del Bundesrat è che le sue proposte, sulle leggi non bicamerali, possano essere modificate da Bundestag - la loro Camera - solo con la stessa maggioranza con le quali il Bundesrat le ha approvate. E in Germania, il Bundestag non ha premi di maggioranza: il 50 per cento dei seggi è a collegi, il 50 a proporzionale, con il 5 per cento di sbarramento. E' vero, sono tedeschi: e non hanno la creatività irraggiungibile su pluralità di soglie e "costrizione" per dare vita a coalizioni, che ha Denis Verdini.
Ma quando si parla di equilibri tra istituzioni, e all'interno della Costituzione, si intende questo. Non altro. Il nuovo Senato, sulle leggi non bicamerali, darà luogo a nobili pareri. NOBILI ma sempre PARERI!
c) sull'immunità una sola considerazione. Se fate la scelta di un Senato nel quale saranno nominati 21 sindaci e 74 consiglieri regionali, ci sono due strade, se non si vuole rendere più facile ancora l'ampliarsi di non trasparenza e possibile illegalità. Lasciare in vigore solo il 1° comma dell'articolo 68, che assicura l'insindacabilità delle attività parlamentari (per me è da preferire); oppure differenziare tra deputati - eletti per quanto con scelta vincolata - e senatori. Per questi ultimi lasciando in vigore il solo comma 1, mentre per i deputati aggiungere all'attuale formulazione dell'articolo 68, il ricorso finale alla decisione della Corte Costituzionale.
d) Numero dei Deputati. Si innova a senso alterno, in questo progetto di riforma costituzionale. Ci si propone di farlo, al Senato; intoccabile deve restare la Camera. Per la Camera non ci sarebbero problemi di efficienza, di funzionalità, di risparmio della spesa pubblica. Anzi il ministro non vede neppure lo squilibrio che determina - in primo luogo per la elezione del Presidente della Repubblica - un rapporto tra 100 senatori e 630 deputati, non superato né con soglie più alte nelle prime 8 elezioni per eleggere il Capo dello Stato - perché dalla nona saranno sufficienti 366 voti - né con l'inserimento - che pure sostengo - dei deputati europei tra i partecipanti a quel voto. Serio è ridurre il numero dei deputati: sarebbe innovativo attestarsi a 315, ma almeno fermarsi ai 470, quanti erano i Collegi della Legge Mattarella.
Ritengo poi indispensabile - quale che sia il Progetto di riforma che verrà approvato - il ricorso al referendum confermativo. Sulla Costituzione l'ultima parola spetta ai cittadini, non a noi. Non dimentichiamo il giudizio della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Noi abbiamo legittimità formali ad agire e decidere, ma conviene non lasciare ombre, riserve politiche e etiche su una scelta di questo rilievo.
Sul Titolo V invito tutti a leggere l'intervento di Ugo De Servio su La Stampa del 15 luglio. Ne cito solo un passo: "La proposta resta però caratterizzata da due discutibili scelte di fondo: in primo luogo, diminuiscono molto i poteri legislativi ed amministrativi delle Regioni... anche al di là di quanto era stato ipotizzato dagli stessi critici delle Regioni negli ultimi anni; tutte le innovazioni relative a Regioni e Provincie non si applicano che alle quindici Regioni ad autonomia ordinaria, mentre per le altre tutto resta come prima".
Vi rendete conto, Colleghi che si stanno mettendo vere e proprie bombe ad orologeria, ampliando divari e disuguaglianze tra cittadini e non solo istituzioni.
Infine, una questione che seguirà nei nostri lavori alla riforma del Senato, ma sulla quale qui, in Aula, - come è degno di una democrazia - e ora, si dovrebbero avere lumi, conoscenze, perché è un aspetto fondamentale, che ha un peso rilevante sulle modifiche costituzionali: mi riferisco alla legge elettorale.
Su eventuali cambiamenti c'è chi sa, magari al di fuori delle Camere; c'è chi immagina, chi sogna; chi - come gli amici del Nuova Centro Destra - annuncia battaglie che, vedendo le vicende di questi mesi, mai probabilmente si faranno. E' una nota di colore, non un rilievo politico. Quello che importa è avere, in questo dibattito - nella replica del governo - risposte chiare, su temi precisi:
1. Si assume l'impegno che vi saranno o Collegi uninominali o preferenze?
2. Si assume l'impegno che vi sarà una sola soglia di sbarramento del 4 o 5 per cento?
3. Si assume l'impegno che non ci si potrà candidare in più circoscrizioni? (non ci potranno cioè essere

pluricandidature)

4. Si assume l'impegno che i voti dei partiti che non superano la soglia per l'accesso ai seggi non saranno conteggiati per conquistare il premio di maggioranza?

5. Si assume l'impegno - questo è più facile - perché la soglia per il premio, senza procedere al ballottaggio, sia posta almeno al 40 per cento (meglio se ancora sopra)?

Sono tutti - questi e quelli relativi alla riforma costituzionale - temi di merito: non pretendo la condivisione. Vorrei - questo sì - ascolto, rispetto, confronto. Vorrei soprattutto risposte, se ci sono. Chi è convinto del Progetto, non dovrebbe avere difficoltà a sostenere nel merito, senza slogan di propaganda, le sue argomentazioni. Quello che stiamo facendo, la nostra discussione, il nostro voto, ci carica di responsabilità. Non riguarda solo noi: riguarda principalmente i cittadini italiani. Si impiega la stessa frazione di secondo a votare in un modo o in un altro, a favore o contro: non è il freno o l'orologio quello che può qualificare e dare dignità a questo progetto. E' quello che contiene. E' come riorganizzerà le istituzioni della Repubblica. E' come farà funzionare la nostra democrazia. Nessuno di noi può nascondersi dietro un "non sapevo", né dietro il privilegio di una *realpolitik*, se questa mortifica punti qualificanti della nostra vita democratica. Sulla Costituzione non si possono fondare calcoli o convenienze. Nessuno, domani, potrà auto-assolversi - se il progetto non sarà positivo negli esiti e nei suoi fondamenti -, dietro un ordine di partito, di maggioranza, di governo o di opposizione. No, qui l'unico giudice per ognuno di noi sono le proprie convinzioni, è la propria coscienza; è ciò che la nostra libertà e responsabilità ci induce a fare.

Qualche collega del mio partito mi ha detto: è vero, in queste riforme ci sono aspetti non convincenti, ma bisogna farsene una ragione. E' frutto anche di errori del passato, di inconcludenze, che hanno aperto varchi ai "nuovi barbari". A differenza di questi amici io non vedo barbari, ma mentre loro voteranno questo progetto, io - se non cambia - sento il dovere di non approvarlo. Condivido la valutazione degli errori compiuti, per i quali ognuno di noi porta una parte di responsabilità: errori seri che hanno riguardato i diversi schieramenti. Non mi persuade però la logica che ad un errore si possa rispondere con errori più gravi ancora e che questo possa assolvere la nostra responsabilità, pacificare le nostre coscienze, il senso del nostro impegno.

Vorrei concludere con una citazione, di un grande filosofo contemporaneo, per il quale ho una particolare attenzione, Jurgen Habermas: "la legittimità di una carta costituzionale, quale presupposto della legalità, deriva da due fonti: dalla partecipazione politica egualitaria di tutti i cittadini e dalla forma ragionevole in cui i contrasti politici vengono risolti. Questa «forma ragionevole» non può essere solo una lotta per maggioranze aritmetiche, ma deve caratterizzarsi come un «processo di argomentazione sensibile alla verità»".

Una Costituzione - e dunque ogni sua riforma - deve saper garantire tre esigenze: partecipazione piena dei cittadini, i sovrani in democrazia; governabilità; senso del limite nei confronti del potere, chiunque, qualsiasi partito, lo eserciti. Valutiamo alla luce di questi criteri il Progetto di riforma, verifichiamo le sue coerenze con i fondamenti della democrazia nel XXI secolo. Su questo siamo chiamati a confrontarci tra noi e poi con i cittadini, e a decidere.

Integrazione all'intervento della senatrice Montevecchi nella discussione generale sui disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Un Paese con politiche economiche che premino l'imprenditoria virtuosa, che sostengano i settori che possono trainare lo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Questo ci chiede l'Europa!

E infine un Paese in cui la valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico, culturale e paesaggistico sia davvero al centro dell'agenda politica e non al centro di *slogan* elettorali.

Questo chiediamo, anzi pretendiamo, noi cittadini immersi ogni giorno in una «grande bellezza» tanto celebrata quanto trascurata e violata con la complicità di amministrazioni condiscendenti a scellerati

interessi economici!

Il nostro Presidente del Consiglio invece, in un inguaribile stato di rimozione freudiana, sogna la «rivoluzione del buon senso», e auspica un Parlamento con «meno senatori, meno gente che vive di politica». Ecco, l'ironia involontaria di questa affermazione non può passare inosservata, visto che proviene da uno che ha messo la politica al centro della sua vita, aggiungendo alla vita da sindaco quella da segretario di partito per poi approdare a quella da *Premier*, con una pedata ben assestata, mentre si affannava a dichiarare ai quattro venti di volerla «conquistare con il voto» la carica «e non con gli inciuci di palazzo». *Ipse dixit*

Evidentemente il capo del Governo deve aver cambiato idea sugli inciuci di Palazzo, al punto da volerli moltiplicare, con un inciucio per ogni Regione, da celebrare quando si dovrà decidere quali sindaci saranno «più uguali degli altri» nelle nostre istituzioni repubblicane, con i soliti vecchi giochetti fatti di correnti e capibastone, scambi di voti e di favori, tattiche e strategie per far vincere il partito anche a costo di far perdere il merito e le competenze.

Anche a scapito di sindaci bravi ma senza appoggi in Regione, o di sindaci espressi dalle liste civiche, dalla società civile, dai movimenti locali e nazionali, da quella politica partecipata, elettiva e gestita dal basso che voi volete sostituire con una politica chiusa e nominativa governata dall'alto.

Solo il tempo potrà darci la misura dei danni che provocherete per voler trasformare a tutti i costi il Senato in un ricovero per sindaci con manie di grandezza, che hanno voglia di fare cose diverse da quello per cui sono stati eletti.

Del resto, anche in questo settore il nostro *Premier* ha fatto scuola, col suo *record* di assenteismo dalle attività istituzionali del Comune di Firenze che solo oggi possiamo reinterpretare come un allenamento precoce al nuovo assetto istituzionale, auspicato da chi mette mano al bicameralismo perché non saprebbe dove mettere le mani per far funzionare seriamente questo Paese.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Ghedini Rita, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Pepe, Piano, Pizzetti, Stucchi, Vacciano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Esposito Stefano e Scibona, per attività della 8a Commissione permanente; Albano e Ricchiuti, per attività della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita, in sede deliberante, la seguente proposta di modifica d'inchiesta parlamentare:

alla 1a Commissione permanente:

Lo Moro ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali" (*Doc*. XXII, n. 10-bis), previ pareri della 2a e della 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, la prima relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 344).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 luglio 2014, ha inviato, ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e introdotto dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, copia del decreto ministeriale 2 luglio 2014 concernente i requisiti, anche quantitativi, delle società di interesse

nazionale oggetto di possibile acquisizione da parte di Cassa depositi e prestiti.

Il predetto decreto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (Atto n. 345).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione Marche in merito al riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (n. 41).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Cucca, Stefano Esposito, Giacobbe, Lucherini, Manassero, Morgoni e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01108 delle senatrici Favero e Pezzopane.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PUGLISI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 25 novembre 2010 sono pervenute alla Procura della Repubblica di Brindisi 2 note in cui il procuratore di Brindisi e il procuratore per i minorenni di Lecce stigmatizzavano duramente il comportamento di chi aveva affidato congiuntamente una minore, nata dall'unione di una coppia separata consensualmente, ad entrambi i genitori, stabilendo liberi incontri tra il padre e la figlia minore, nonostante il padre della minore fosse indagato per il reato di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale;

in seguito, avendo la Procura di Brindisi archiviato il procedimento *ex* articolo 609-*bis* del codice penale, la Procura per i minorenni di Lecce ha iniziato un percorso di incontri protetti tra il padre e la minore, poi sospesi in quanto è stato ritenuto competente il Tribunale civile di Brindisi, a cui sono stati inviati gli atti con l'invito a far riprendere l'ordinario calendario di incontri tra il padre e la minore;

ripristinato il diritto di visita del padre, lo stesso ripetutamente ha tentato di prelevare la bambina, ma la madre, signora R.G., di fronte al disagio e alla paura manifestato dalla bambina di recarsi presso il padre, si è rifiutata di eseguire gli adempimenti stabiliti dal Tribunale, richiedendo incontri protetti tra padre e figlia;

nel mese di gennaio 2012 il padre della minore incardinava un giudizio di revisione delle disposizioni della separazione dinanzi al Tribunale ordinario di Brindisi;

all'udienza del 23 gennaio 2012, nonostante il Tribunale fosse stato informato del disagio della minore nell'incontrare liberamente il padre, ha ripristinato l'ordinario diritto di visita del padre, stabilendo che potesse tenere con sé la figlia minore in determinati giorni con pernottamento presso la sua abitazione;

in seguito il Tribunale civile di Brindisi affidava la minore ai servizi sociali e al consultorio familiare della città, disponendo un progetto di mediazione della coppia, al fine di consentire il ripristino dei rapporti tra i genitori;

nonostante "gli elementi valutativi di segno contrario" riferiti dal centro per la famiglia del Comune di Brindisi, il Tribunale con provvedimento del 3 giugno 2013 disponeva che gli incontri tra il padre e la minore potessero proseguire regolarmente;

sulla scorta della relazione effettuata in una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale ordinario di Brindisi, depositata il 10 ottobre 2013, il Tribunale civile di Brindisi, prima che si definisse il giudizio di opposizione pendente dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Brindisi che, sulla scorta di nuovi elementi probatori, stava riesaminando le imputazioni del padre per il reato *ex* articolo 609-*bis* del codice penale, affidava in via esclusiva la minore al padre collocandola presso di lui e regolando i diritti di visita da parte della madre;

il presidente del Tribunale di Brindisi, dopo aver convocato il padre della signora R.G., affinché costringesse la figlia a consegnare la bambina al padre, emetteva un secondo provvedimento in data 19 dicembre 2013, con cui sospendeva alla madre della minore anche il diritto di visita, disponendo che l'esecuzione del provvedimento fosse attuato dal centro per la famiglia di Brindisi in collaborazione col servizio minori della Questura di Brindisi;

a fronte di tali gravi provvedimenti la madre della minore presentava esposto al Ministero della

giustizia, il quale delegava il Dipartimento di giustizia minorile ad eseguire un'ispezione presso il Tribunale di Brindisi ed apriva il procedimento prot. 33U030114, ispezione tuttora in corso;
considerato che:
avverso i 2 provvedimenti emessi dal Tribunale civile di Brindisi, veniva proposto reclamo dinanzi alla Corte di appello di Lecce e contestualmente veniva depositato ricorso *ex* articolo 351 del codice di procedura civile con il quale si chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione dei decreti. In data 18 febbraio 2014 veniva fissata la discussione del ricorso *ex* articolo 351 del codice di procedura civile dinanzi al collegio della Corte d'appello di Lecce con conseguente rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dei decreti;
in data 27 maggio 2014 veniva discusso il merito del reclamo presentato alla Corte d'appello di Lecce e la corte, a scioglimento della riserva presa all'udienza, chiedeva la produzione dell'originale di una cartolina postale con cui la difesa del padre asseritamente avrebbe comunicato il provvedimento alla madre della minore, rinviando all'udienza del 4 ottobre 2014;
il pubblico ministero di Brindisi inviava al Tribunale minorile di Lecce richiesta di apertura di procedimento *ex* artt. 330-333 del codice civile, sul presupposto che la madre della minore era oggetto di diversi giudizi per il reato *ex* art. 388 del codice penale, riferendo falsamente che la stessa, successivamente ai provvedimenti del Tribunale civile di Brindisi, aveva sottratto la bambina al padre per condurla in luogo sconosciuto;
in ultimo, il procedimento veniva assegnato e, nell'udienza del 10 giugno 2014, data l'abnormità della situazione, in cui una bambina che per 7 anni aveva vissuto con la propria mamma, era stata di fatto resa orfana di madre per decreto, si riteneva opportuno non solo chiedere un immediato aggiornamento da parte dei servizi sociali coinvolti sulle sorti della bambina di cui ormai da 5 mesi la madre non ha più notizie, ma si riteneva opportuno ripetere gli accertamenti sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori;
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
la condizione della bambina è connotata dalla gravità del conflitto nella coppia genitoriale e, soprattutto, dagli atteggiamenti e dai comportamenti della figura paterna;
durante il soggiorno della minore nella casa paterna, il padre è stato oggetto di gravi atti intimidatori da parte di ignoti che hanno dato prima fuoco alla sua auto e, successivamente, hanno sparato colpi di pistola sull'uscio della sua abitazione;
vi sono state una serie di superficialità legate, a titolo esemplificativo, alla mancanza di indagini in ordine alla congruità dell'abitazione del padre ad accogliere la figlia minore, nonché di responsabilità decisionali da parte dei giudici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del caso descritto;
se non ritenga opportuno un intervento fattivo per il recupero della verità, sollecitando l'ispezione in corso nei confronti della Procura presso il Tribunale penale di Brindisi, nei confronti del Tribunale ordinario di Brindisi, e disponendo una nuova visita ispettiva diretta a verificare l'appropriatezza dell'*iter* procedurale che ha portato alla situazione attuale, dinanzi agli organi citati e nei confronti della Corte d'appello di Lecce, nonché di riferire in merito ai risultati della stessa visita.
(3-01112)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIZZOTTI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 25-26-27 giugno 2014 si sono svolte le prove scritte del concorso in magistratura;
nei giorni precedenti al concorso è stata resa nota sul sito della *Gazzetta Ufficiale* la commissione esaminatrice. Inizialmente si sono riscontrate alcune incompatibilità all'interno dei membri di quest'ultima: il professor Roberto Calvo è professore e preside presso la scuola di specializzazione delle professioni legali di Torino ed il professor Alberto Di Martino insegna in un corso privato, con sede a Pisa, per la preparazione al concorso in magistratura: tutto ciò comporta l'incompatibilità di costoro con la carica di membro della commissione poiché il decreto ministeriale 30 ottobre 2013 di

indizione del bando afferma che non possano essere nominati membri della commissione docenti di corsi (privati e pubblici) che tendono alla preparazione del concorso in magistratura come stabilito dall'articolo 6, secondo cui "Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario";
da notizie giunte all'interrogante, alcuni anni addietro, il professor Fiandaca venne escluso dalla medesima commissione per aver tenuto una sola lezione in un corso privato;
considerato che:
il 25 giugno, primo giorno di svolgimento del concorso, nella materia di diritto civile, dalla terna è stato estratto il seguente tema: "Proprietà temporanea e vincoli giudiziari";
il professor Roberto Calvo, pochi mesi or sono, ha scritto un modulo di studio concernente "la proprietà e i vincoli di destinazione". A questo proposito è stata compiuta una seconda violazione di legge, poiché un membro della commissione non può inserire nella terna di temi un argomento che egli ha già trattato in un suo scritto;
il 26, secondo giorno, si è svolta la prova di diritto penale. Dalla terna è stato estratto il seguente tema: "Impiego di denaro. Beni o utilità di provenienza illecita. Rapporti dell'art. 648-*ter* c.p. con gli articoli 648 e 648-*bis* c.p.", traccia identica ad una uscita nel 1995;
il 27, terzo giorno, sarebbero stati trovati numerosi codici commentati con impresso il timbro della commissione; contestualmente sarebbero stati esclusi gli omologhi candidati ma nessuno di loro sarebbe uscito dai padiglioni. Sarebbero state altresì trovate, all'interno del bagno del padiglione numero 3, le tracce di diritto amministrativo svolte su fogli protocollo timbrati dalla commissione;
i candidati che si trovavano all'interno del padiglione hanno chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto sebbene il presidente della commissione non abbia verbalizzato nulla;
a giudizio dell'interrogante vi sono state, dunque, molteplici irregolarità che preluderebbero all'annullamento del concorso: codici commentati e telefoni cellulari avrebbero passato miracolosamente i controlli all'ingresso dei padiglioni seppur risultassero vietati, temi svolti all'interno dei bagni e commissari incompatibili avrebbero continuato ad esservi e a svolgere le proprie funzione, ed a tutto ciò andrebbe aggiunta la totale indifferenza da parte della commissione esaminatrice,
si chiede di sapere quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla situazione e procedere contestualmente all'annullamento del concorso.
(4-02496)
FASANO, CARDIELLO - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
con delibera n. 1039 dell'11 settembre 2013 il Comune di Afragola (Napoli) ha avviato la procedura di reclutamento di un dirigente del settore di Vigilanza e sicurezza urbana. L'avviso di selezione prevedeva tra l'altro i "requisisti per l'ammissione alla selezione", in particolare il punto 7) richiedeva di "essere dipendente di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, ed aver maturato almeno cinque anni di servizio, svolti in posizione funzionale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (categoria D)", ossia i requisiti minimali previsti dalla normativa e dalla legislazione vigente;
alla data di scadenza del bando, l'ufficio Risorse umane ha dato atto di aver acquisito 65 domande di partecipazione e ha proceduto alla verifica dei requisiti richiesti dal bando ammettendo al colloquio 35 aspiranti. I candidati in possesso dei requisiti richiesti venivano invitati al colloquio per i giorni 24 e 28 ottobre 2013;
a seguito dei colloqui, con verbale del 31 ottobre 2013, il sindaco di Afragola, assistito dal segretario comunale, ha individuato nel signor Luigi Maiello "il più idoneo a ricoprire il ruolo di dirigente del settore di vigilanza e sicurezza urbana";

tale scelta è apparsa, a parere degli interroganti, non in linea con le disposizioni vigenti; sull'*iter* indicato, sono stati inoltrati diversi esposti, anche se in forma anonima, alla magistratura, alla Prefettura di Napoli, ai dirigenti responsabili del Comune di Cercola, di Pomigliano d'Arco (dove prestava servizio il signor Maiello) ed Afragola, nei quali si sono evidenziati il non possesso dei titoli da parte del signor Maiello e la procedura di assunzione, del tutto anomala messa in atto (nel 2010) dal Comune di Cercola;

in seguito all'attività investigativa messa in atto dalle forze di Polizia su *input* della magistratura e riscontrata la veridicità di quanto denunciato, con delibera del 19 maggio 2014 avente ad oggetto la "presa atto relazione ufficio personale del 28 febbraio 2014 n. prot. 2586 e parere del revisore dei conti del 20 marzo 2014 prot. 3555 riesame in autotutela annullamento deliberazione di giunta n. 172 del 1° dicembre 2010", il Comune di Cercola ha di fatto annullato l'assunzione a tempo indeterminato categoria D del signor Luigi Maiello, per mancanza del prescritto titolo di studio, ossia la laurea magistrale;

appare quindi evidente che si configura un'illegittimità caducante, nell'ambito del rapporto con Maiello per il palese contrasto tra la delibera di Giunta comunale di Cercola del 19 maggio 2014 e il contratto di lavoro *ex* art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 del Comune di Afragola; perché tra i 2 atti vi è un rapporto di "preordinazione funzionale" che prescinde dal rapporto procedimentale;

la giurisprudenza ha chiarito inoltre che l'effetto caducante si realizza, tipicamente, per tutti gli atti che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario, purché non sia intervenuto un nuovo e diverso atto, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dall'atto annullato, modifichi irreversibilmente le situazioni giuridiche;

il signor Maiello assume l'incarico di dirigente del settore di Vigilanza e sicurezza urbana a seguito del possesso del requisito previsto dal bando "Requisisti per l'ammissione alla selezione" in particolare il punto 7) nonché a seguito di aspettativa deliberata dal Comune di Cercola;

il signor Maiello, se non fosse stato di ruolo nella pubblica amministrazione e non avesse maturato almeno 5 anni nella categoria D, non avrebbe potuto essere ammesso alla procedura pubblica attivata dal Comune di Afragola ed al colloquio che ne è seguito;

il dirigente della Polizia municipale, che detiene il potere di esternalizzazione degli atti e svolge compiti e funzioni di Polizia giudiziaria, interessato da una procedura di licenziamento, avvenuta a seguito di una distolta procedura di stabilizzazione, provoca o potrebbe provocare grave tensioni nella gestione della cosa pubblica e della gestione del personale preposto;

l'amministrazione comunale di Afragola, benché a conoscenza dell'attività posta in essere dal Comune di Cercola, ad oggi, non ha assunto nessun provvedimento consequenziale, facendo, di fatto, restare in servizio, in una funzione molto delicata, una persona senza i prescritti requisiti di legge;

in merito, alcuni consiglieri comunali di Afragola, sia intervenendo nel corso dei lavori del Consiglio comunale, sia con atti di sindacato ispettivo, hanno sollecitato il sindaco ad assumere i provvedimenti del caso e a superare il livello di illegittimità che la vicenda ha determinato,

si chiede di sapere quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per attivare tutte le iniziative utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nella gestione della Polizia municipale di Afragola.

(4-02497)

1.4.2.7. Seduta n. 281 (pom.) del 16/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

281a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,03)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso*** **referendum** ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario***

complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei***

deputati e il Senato della Repubblica

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 16,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Minzolini. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, provo un certo imbarazzo ad affrontare un tema così solenne, importante e decisivo per le sorti del Paese in queste condizioni. Vedo che è assente anche il *Premier* e mi dispiace, perché parlerò di lui.

Quella Carta costituzionale, che fino a qualche anno fa una buona parte delle persone presenti in quest'Aula considerava intoccabile (a quanto pare anche sulla Costituzione ognuno assume la posizione che ci gli fa più comodo al momento), sta per essere cambiata con tempi e modi più degni di un regolamento condominiale che non della Carta fondamentale su cui si regge la Repubblica.

L'esame della riforma è stata una corsa contro il tempo a scapito di un confronto approfondito e ponderato; l'esatto contrario di quello che fecero sessant'anni fa i nostri Padri costituenti, che pure uscivano da una guerra persa, lasciavano la monarchia per la Repubblica e avevano fretta di ricostruire il Paese. Il *Premier*, fatto inedito visto che il Governo - come diceva Calamandrei - su questi temi dovrebbe restare fuori dalla porta, ha posto una serie di *ultimatum* temporali: ha preteso di far adottare un testo in Commissione prima delle elezioni europee e ora vuole che il provvedimento sia approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento già in questa prima fase del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea. Addirittura, il Ministro competente ha dichiarato, nella sua innocenza, che anche la Camera dovrebbe licenziare la riforma prima di Ferragosto. Questa è ed è stata la principale preoccupazione del Governo nel confronto sulla riforma costituzionale: non la bontà o

l'efficacia della riforma, ma il desiderio di gridare il prima possibile ai quattro venti di aver abolito il Senato.

Sulle incongruenze e sulle contraddizioni di questa riforma hanno già parlato in maniera assolutamente mirabile i senatori Chiti, Bonfrisco, Caliendo, Candiani, Crimi e Tarquinio. Io mi soffermerò invece sulla tempistica, che dimostra più di qualunque altra cosa quanto il non detto pesi in questa vicenda molto più degli argomenti usati nel dibattito pubblico; un dibattito inquinato da uno spesso strato d'ipocrisia. La tempistica, infatti, mette a nudo l'unica chiave di lettura che rende razionale un atteggiamento che a prima vista appare del tutto irrazionale: il *Premier* vuole un nuovo assetto istituzionale e una legge elettorale pronti all'uso per la prossima primavera, quando, di fronte a una situazione economica che potrebbe restare estremamente problematica (gli indicatori economici interni e internazionali continuano a non promettere nulla di buono) avrà bisogno di una via d'uscita, cioè delle elezioni anticipate, prima che il suo rapporto di fiducia con il Paese venga meno e gli si presenti lo spettro di un destino simile a quello di Letta e Monti.

Il ragazzo, a differenza dei suoi predecessori, è astuto e vuole giocare d'anticipo, motivo per cui nella sua strategia la riforma deve essere approvata delle due Camere entro il gennaio prossimo, lasciando la possibilità, se non avrà i due terzi, di tenere il *referendum* confermativo nella prima parte della prossima primavera. In questo modo resterà aperta la finestra di giugno per le elezioni politiche anticipate, alle quali il *Premier* si presenterà senza risultati adeguati dal punto di vista dell'economia, ma avendo come fiore all'occhiello quelle riforme che la politica tentava di darsi da vent'anni. Poco importa se queste riforme saranno "arronzate" e non daranno da mangiare al Paese: l'importante, nel tradizionale schema renziano, è solo poterlo dire. Si ripeterà, insomma, il caso della virtuale abolizione delle Province.

Questa premessa, questa chiave di lettura, è l'unica che ci fa capire quello che appunto, come dicevo prima, sarebbe altrimenti incomprensibile, perché l'atteggiamento rigido (per non dire tetragono) del *Premier* su alcuni aspetti salienti non ha nessuna logica sul piano dei contenuti e al di fuori dell'orizzonte del desiderio di andare al voto anticipato in primavera.

Partiamo dalla questione del Senato elettivo. Se il Governo accettasse l'idea del Senato elettivo risolverebbe molte delle contraddizioni e dei paradossi di questa riforma e potrebbe ottenere un risultato storico. Intanto darebbe un maggiore grado di legittimazione a un organismo che invece rischia di diventare l'emblema di quel vocabolo che il sottoscritto ha sempre rifiutato, cioè la cosiddetta casta. Già, il nuovo Senato, nominato dai consiglieri regionali, cioè da quella parte della classe politica che è più rimasta impigliata nelle maglie della magistratura (almeno la metà è inquisita) rischia di diventare il simbolo della casta. Addirittura, grazie al nuovo sistema, saranno i consiglieri regionali a decidere a chi tra loro debba essere riconosciuta l'immunità parlamentare con la nomina a senatore. Insomma, per un esperto di comunicazione come Renzi, questa potrebbe diventare una Caporetto.

Non parliamo, poi, di quel guazzabuglio che è la norma transitoria che, come ha denunciato il relatore Calderoli, presenta profili di incostituzionalità: se il Senato fosse eletto direttamente non ci sarebbe bisogno di un simile pastrocchio. E, invece, il *Premier* ha deciso di rischiare. Ed è pronto a rinunciare anche ad un risultato storico che avrebbe a portata di mano: un conto, infatti, è far approvare tra le polemiche una riforma con una maggioranza che forse non raggiungerà neppure i due terzi, aprendo la strada ad un *referendum* che dividerà il Paese; un altro è avere un sì dal 90 per cento di quest'Aula sul superamento del bicameralismo perfetto, su due Camere con funzioni e competenze diverse, su un'unica Camera politica che vota la fiducia al Governo, in cambio solo dell'elezione diretta del Senato. *(Applausi del senatore Candiani).*

Il primo parametro su cui si misura il successo di una riforma costituzionale è il grado di condivisione: più è alto, più le regole sono riconosciute e accettate da tutti e più la riforma durerà nel tempo. Basta vedere i precedenti: la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione votata a maggioranza dal PD è durata poco più di dieci anni; quella del centrodestra, che anche il senatore Crimi in questo dibattito ha giudicato meno peggio di quella che stiamo esaminando ora, ha passato l'esame del

Parlamento ma è stata bocciata dal *referendum*. Ebbene, il *Premier*, accettando l'elezione diretta del Senato, ha la possibilità che questa riforma sia di portata storica, sia approvata da tutti, che non divida, e invece rinuncia a questa opportunità.

Perché? Perché se accettasse l'elezione diretta dei senatori bisognerebbe fare anche una legge elettorale per il Senato e questo gli creerebbe delle complicazioni sulla tabella di marcia che si è dato. Il sistema non sarebbe pronto per andare al voto nella prossima tarda primavera. E a questa esigenza, a questa opportunità Renzi subordina ogni cosa. Sacrifica ad essa l'idea del Senato elettivo, ma anche l'ipotesi di abbassare il numero dei deputati, evitando di mantenere in piedi una Camera pletorica, costosa e inefficiente. Anche abbassare il numero dei deputati complicherebbe, infatti, la sua tabella di marcia.

Né gli importa di dar vita in questo modo ad un sistema che per alcuni versi è peggiore di quello della Russia di Putin. Lì almeno il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini. Il sistema che nasce combinando una legge elettorale maggioritaria, come quella di cui si parla, con questa riforma del Senato, invece, mette un grande potere nelle mani del segretario del partito vincente: è lui che decide sul *Premier*, sul Capo dello Stato, sulla Corte costituzionale e sugli altri organismi di garanzia. Non siamo a Putin, ma torniamo a Breznev, al Partito comunista dell'Unione Sovietica.

Il *dominus*, infatti, diventa il segretario del partito di maggioranza, senza nessun bilanciamento. Dato che restiamo una Repubblica parlamentare, infatti, anche il *Premier* dipende da lui. Tenendo conto dei modi di Renzi, non so cosa succederà: basta chiedere a Enrico Letta. Non per nulla l'attuale Capo del Governo ha visto bene di tenere per sé anche la carica di segretario del partito. Del resto, Renzi - non me ne voglia - è abituato a questo tipo di cultura politico-istituzionale: il Porcellum, la legge elettorale per cui Calderoli e Berlusconi sono stati impiccati, non è altro che il copia e incolla della legge elettorale della Regione Toscana. Insomma, anche il Porcellum è nato sulle rive dell'Arno.

In sintesi, con il nuovo sistema tutta la dialettica politica si svolge all'interno del partito di maggioranza, anche la scelta, come dicevamo, degli organismi di garanzia. E oggi può toccare al PD, domani al centrodestra, dopodomani ai grillini, sempreché alla fine tanto potere non si trasformi in un regime, magari dolce. La riforma dell'istituto referendario - altro aspetto che non mi convince di questa legge - ne è un presagio. Per cui, apprezzo lo sforzo di chi vuole trovare dei bilanciamenti.

Sono pronto a sottoscrivere la proposta del presidente Casini per l'elezione del Capo dello Stato, che prevede le prime tre votazioni con il *quorum* dei due terzi, prima di passare all'elezione diretta. Sarebbe un ottimo bilanciamento. Certo, resta il paradosso di arrivare ad una trasformazione di tale portata non con un impianto studiato *ad hoc*, ma in maniera surrettizia. Purtroppo, non c'è tempo per un confronto su questo argomento, perché il *Premier* non ha tempo e non ci dà tempo. E torniamo al punto di partenza.

L'obiettivo di Renzi di prepararsi per la prossima primavera una via d'uscita, una via di fuga, come quella elettorale, per consolidare il proprio potere, è legittimo. Ci mancherebbe altro. Stride, però, con il fatto, non certo positivo, che questo obiettivo strategico abbia condizionato del tutto il confronto sulle riforme costituzionali e lo abbia fatto scadere - basta guardare alcune uscite dello stesso Capo del Governo - appunto nei modi e nei contenuti. In fondo, un confronto impostato in questa maniera su un tema che riguarda l'essenza stessa delle nostre istituzioni non offre l'immagine dell'innovazione, tutt'altro. Semmai, è la fotografia del declino di una classe politica che riforma le istituzioni pensando al contingente, dimenticando che stiamo decidendo anche per gli anni futuri: si riforma in fretta e male, pensando solo alle convenienze dell'oggi.

Per questo faccio un appello, l'ultimo, al Governo: ci ripensi, eviti questa prospettiva da brivido. Il Senato che uscirà fuori da queste riforma sarà per lo più inutile ma, se non sarà espressione diretta della volontà popolare, rischierà di diventare addirittura nocivo. Se questa è la prospettiva, allora sarebbe meglio, molto meglio, abolirlo del tutto. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD, Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Di Maggio e Maurizio Rossi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

*PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, credo che l'iniziativa del presidente Renzi

in ordine al bicameralismo abbia ottenuto un primo risultato, come emerge dall'intervento del senatore Minzolini: ha riportato il rispetto della Costituzione in chi la Costituzione ha violato con leggi *ad personam* e con costanti violazioni della Costituzione stessa. *(Applausi dei senatori Moscardelli e Mirabelli)*.

Tornando al dibattito sul merito della riforma, credo che l'approccio corretto sia sicuramente quello di chi ha nei confronti di questa riforma il diritto?dovere del dubbio, riflettendo costantemente sull'importanza e la delicatezza del tema.

Il diritto-dovere del dubbio, però, non può diventare il diritto del pregiudizio. Da questo punto di vista credo vadano rimandate rispettosamente al mittente - nella mia cultura non esiste la criminalizzazione dell'avversario - tutte le accuse nei confronti di chi sostiene la riforma sul piano sia della violazione o dell'insensibilità democratica che del fatto di voler stare in Parlamento fino al 2018.

Siamo seri. Cerchiamo degli argomenti più autorevoli, credibili e di merito rispetto a temi di tal genere.

La riforma ci pone davanti a due questioni: la democrazia e la governabilità.

La governabilità è il tema principale della democrazia di oggi. È il tema che passa sicuramente attraverso il sistema elettorale, ma anche attraverso una migliore funzionalizzazione ed efficienza del processo legislativo. Questo credo sia chiaro a tutti. Ciò si otterrebbe molto facilmente e semplicemente. Ed è una responsabilità della classe politica, che non l'ha fatto anche attraverso una modifica dei Regolamenti. La semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti legislativi non sono impedite dalla Costituzione, ma dai Regolamenti.

Ma la domanda oggi è un'altra: basterebbe questo approccio a risolvere il problema della modernizzazione dei sistemi istituzionali e parlamentari? Oggi è sufficiente una mera modifica del sistema parlamentare o è necessaria una sua riforma in senso tecnico?

Da questo punto di vista credo che la Costituzione materiale ci dica che è profondamente cambiato il quadro dal 1948 sino ad oggi. Sul piano istituzionale oggi c'è un quadro di riferimento dato dal Parlamento, dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni nel quale il loro peso e ruolo è profondamente cambiato e deve essere ripensato e soppesato nel senso sia di fornire alle Regioni quel ruolo che hanno conquistato sul campo sia di ridisciplinare lo stesso loro potere legislativo per eliminare quelle incongruenze ed inefficienze che il sistema ha dato.

In questo senso, va ridisegnato un equilibrio costituzionale cui risponde la riforma del bicameralismo. Tale riforma, infatti, differenziando i ruoli della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, modifica l'assetto in termini tali da rendere il rapporto modificato tra Stato, Regioni e Comuni una cosa diversa.

È sbagliato l'approccio di chi valuta la riforma in termini di paragone con il modello che stiamo per superare. Noi dobbiamo valutare questo modello parlamentare come nuovo e verificare se esso ha in sé gli elementi di validità e di coerenza con il quadro socio-politico, di tenuta istituzionale, richiesti.

Mi sembra chiaro che in questo quadro, nel momento in cui si afferma - come affermano tutti - la necessità di un maggiore e rafforzato raccordo tra il Parlamento centrale e le realtà istituzionali, il fatto di dedicare una delle due Camere a questa funzione risponda pienamente a ciò che emerge dall'evoluzione del sistema.

In tale contesto, è chiarissima anche la coerenza di riconoscere alla Camera dei deputati la fiducia, il ruolo politico, preminente, in un quadro però nel quale, pur cambiando le competenze e il ruolo del Senato, non viene meno la sostanza del sistema bicamerale. Infatti, le competenze legislative in materia costituzionale, che sono le più importanti, rimangono di competenza di entrambi i rami del Parlamento; allo stesso modo, il bicameralismo perfetto resta su alcune materie. Inoltre, vi è un potere di richiamo e di modifica del Senato, che (se lo vogliamo leggere per quello che è, cioè per quello che è scritto), comportando maggioranze qualificate da parte della Camera, attribuisce al Senato un ruolo incidente nel procedimento legislativo.

Se effettuiamo una valutazione sul piano dell'attenzione ai ruoli decisionali e non ai ruoli formali, il

potere di richiamo rende, anche rispetto alla competenza legislativa della Camera dei deputati, il ruolo del Senato non secondario, tale da impedire che si possa parlare di bicameralismo camuffato. Si tratta piuttosto di un bicameralismo specializzato, diversificato, che realizza l'esigenza di raccordare meglio a livello nazionale il rapporto tra lo Stato e le Regioni.

In questo modello, si inserisce il tema dell'elezione diretta o indiretta. Da questo punto di vista, mi sembra evidente che la questione del dogma non sia unilaterale. Infatti, il problema non può essere risolto affermando che il presidente Renzi deve abbandonare il dogma della non elettività: non è scritto da nessuna parte che questo sia un dogma e quindi una verità in qualche modo consacrata e l'altra sia una verità evangelica scritta nella pietra. Sono due modelli diversi, che - come la comparatistica costituzionale insegna - sono pienamente inseriti nel quadro delle democrazie mature; sono due modelli rispetto ai quali vi è il diritto di scelta, ma non vi è il diritto di criminalizzare l'opinione diversa. Credo che ciò rimanga il punto centrale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La logica dell'elezione indiretta è quella di rendere assolutamente coerente, anche sul piano delle funzioni svolte, il Senato della Repubblica come Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

La titolarità del ruolo di consigliere regionale rispetto all'esercizio della funzione di senatore in un Senato della Repubblica con queste competenze è pienamente logica, è pienamente nella scia di una logica costituzionale stringente.

Certo, da questo punto di vista rimane il problema - non lo voglio svilire - dell'esercizio di due funzioni; ma avrei voluto sentire qualche riflessione anche in questo senso, che evidenziasse come questo problema potesse trovare una misura di soluzione anche nella regolamentazione dei lavori parlamentari. Non è, infatti, scritto in nessuna realtà parlamentare che la funzione parlamentare si debba svolgere quattro settimane su quattro. Anche questa, quindi, è un'obiezione giusta e che deve essere tenuta presente, ma non è assolutamente dirimente.

È chiaro, peraltro, che questo modello assicura meglio la relazione con il territorio. Se vogliamo un Senato specializzato e rappresentante delle istituzioni territoriali, è chiaro che dobbiamo prevedere un rapporto diretto con il territorio, anzi, un obbligo del rapporto diretto con la realtà territoriale che nasca dalla funzione di consigliere regionale e non semplicemente dalla residenza in una determinata località. Credo che questo sia un elemento su cui riflettere. Non ho certezze - lo ribadisco - ma elementi di riflessione per un confronto sereno comportano che si ponga attenzione anche a questo.

In questo quadro credo si inserisca anche la riforma del Titolo V. In tempi non sospetti, nella prima audizione dell'allora Ministro degli affari regionali Delrio, ebbi a sostenere che la competenza concorrente doveva essere superata, in quanto era uno degli elementi del modello che cerchiamo di metterci alle spalle che non ha funzionato e non ha garantito un'efficace azione legislativa né dello Stato, né delle Regioni.

La riforma del Titolo V su queste basi presenta, a mio avviso, elementi di vera validità, perché valorizza nuovamente il ruolo delle Regioni e dello Stato. Ci può essere un riequilibrio delle funzioni affinché la critica di centralizzazione possa essere ulteriormente abbattuta. Mi pare che il modello proposto presenti elementi molto positivi, tra cui uno che per me è decisivo: la chiarezza sulle competenze esclusive dello Stato e della Regione. È questo un elemento decisivo in una riforma del Titolo V che voglia prefigurare un assetto diverso.

So che vi sono critiche anche a tal proposito. Quando si prevedono competenze in qualche modo sovrapponibili, il tema dell'interpretazione del perimetro di una competenza rispetto all'altra è ineludibile, ma ritengo che questo quadro offra elementi di chiarezza maggiore.

Certo, voglio ribadire in questa sede, nel momento stesso in cui sostengo la riforma, che in questo quadro vi sono elementi che possono apparire di pura tecnica legislativa (ma che non sono solo tali) e che devono essere chiariti. Il portato delle disposizioni generali e comuni è elemento che deve essere chiarito e non si deve perdere la possibilità di farlo in questa sede. Da questo punto di vista vorrei ribadire che possiamo, grazie agli emendamenti, avere l'occasione di esprimere indirizzi sul modo esercitare la funzione legislativa e vorrei che non se ne perdesse la opportunità.

Vi è un altro tema che viene affrontato in questo quadro: quello delle garanzie sul Presidente della Repubblica. Credo sia un tema centrale, che merita tutta l'attenzione che la nostra sensibilità democratica - che è di tutti e non di una parte - impone che si abbia.

Vorrei a questo proposito fare una riflessione: il modello emergente dalla Costituzione del 1948 non prefigurava l'impossibilità in assoluto che il Presidente della Repubblica fosse eletto dalla maggioranza politica e di Governo. Essa prevedeva che il Presidente della Repubblica dovesse esercitare il suo ruolo di garanzia, ma non era *a priori* impedito dal costituente che la sua elezione avvenisse ad opera di una maggioranza politica. La garanzia del meccanismo dei due terzi, infatti, era valida solo fino alla terza votazione e dopo era prevista solo la maggioranza assoluta. Quella maggioranza assoluta ha portato - quasi sempre, credo, tranne nel caso di Cossiga e del presidente Napolitano nel secondo mandato - ad elezioni che erano espressione di una maggioranza. Sotto questo profilo sarà molto importante recepire nella legge elettorale le richieste relative ad una partecipazione più forte, più decisa, più netta del popolo nella scelta dei propri rappresentanti e anche sulle soglie di sbarramento occorrerà fare delle riflessioni.

Questo mi sembra sia anche ricompreso nell'impegno che ha manifestato lo stesso Presidente del Consiglio e credo che questa sarà la riflessione che a noi toccherà fare in altro ambito. Quella che stiamo esaminando quindi mi sembra sia una riforma con solide basi democratiche e con solidi elementi attinenti alla dottrina costituzionalista che ne garantiscono l'equilibrio.

Certo, siamo di fronte ad una vera riforma, siamo di fronte ad un momento costituente. Non stiamo modificando una norma di dettaglio, ma stiamo modificando, nell'ambito del modello datoci dai Costituenti del 1948, il sistema parlamentare.

È una riforma forte, è una riforma rispetto alla quale ci vuole il coraggio delle grandi scelte, ci vuole il coraggio di voler provare il cambiamento, un cambiamento che ci viene chiesto dall'opinione pubblica, che ci viene dalla nostra sensibilità e che abbiamo il dovere di fare non correndo avventure. Abbiamo il dovere - io credo - di non ritrarci di fronte a questo grande compito attraverso il quale passa la ripresa di un dialogo con i cittadini, anche se ho la piena consapevolezza che l'approvazione della riforma del bicameralismo non riattiverà davvero il rapporto tra i cittadini e la politica perché sotto questo profilo solo un'azione chiara, forte e decisa sul piano socio?economico potrà ridarci quella credibilità di cui il sistema politico è oggi privo.

Noi legislatori della XVII legislatura siamo davvero chiamati ad un compito molto più delicato di quello di tante altre legislatura perché a noi è richiesto di fare ogni sforzo perché non si perda la via della democrazia.

Io credo che la via della democrazia, attraverso l'approvazione di questa riforma, per il segnale che dà, la ritroveremo più chiara e più netta e non più oscurata. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, è vero, quando facciamo riforme di questo tipo ci vuole molto coraggio. Ma è anche vero che ci vuole molta conoscenza. Bisogna sapere che cosa fare per fare le cose bene e questo non sempre è facile quando si fanno con molta fretta ed approssimazione.

Nel momento in cui si parla di riformare il Senato, quanto meno nel suo rapporto col Governo e nelle sue tradizionali funzioni di seconda Camera legislativa, è il caso di ricordare che in Italia il bicameralismo ha una lunga tradizione che parte dal Senato del Regno del Piemonte, creato dal re Carlo Alberto con la promulgazione del cosiddetto Statuto albertino del febbraio del 1848.

Con quello Statuto, sul modello della Carta concessa ai francesi da Luigi Filippo d'Orleans nel 1830 (cioè, una monarchia costituzionale), il re del Piemonte accettò di autolimitare i suoi poteri, così guadagnandosi il sostegno dei patrioti liberali ed unionisti di allora che lo elessero alla guida della lotta per l'unità politica della Nazione.

Queste tendenze trovarono poi la loro sede naturale, piuttosto che nel Senato, nella Camera dei deputati del Regno d'Italia attraverso un lungo processo di progressiva democratizzazione della

rappresentanza politica. Il Senato del Regno era rimasto invece sempre di nomina regia e a vita, avendo le stesse competenze della Camera (salvo che per l'iniziativa delle leggi di bilancio), anche se il potere di nomina era poco alla volta sdrucciolato dalle mani del re e quelle del Governo.

Pur senza mai aver pesato sulla vita dei Governi che si andavano succedendo sino a mimetizzarsi nell'anonimato, anche durante la lunga parentesi fascista, non mancarono tuttavia le proposte di riforma, sino all'ultima contenuta nella relazione di un'apposita Commissione che nel giugno del 1919, a firma dei senatori Greppi e Ruffini, suggerì (già allora) un Senato composto di 360 membri, 180 dei quali eletti da appositi collegi elettorali di secondo grado... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di abbassare il brusio, perché è difficile ascoltare il senatore che sta svolgendo l'intervento.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Grazie, Presidente.

Come dicevo, 60 nominati a vita dal re, 60 eletti dal Senato in carica e 60 eletti dalla Camera dei deputati: tutti scelti, comunque, tra determinate categorie di «ottimati» del Regno.

Allora, mi viene da riflettere su quanto, in fondo, possano sembrare anacronistiche le proposte assai simili che circolano in questi giorni; solo che allora si trattava di fare un grande passo in avanti, mentre oggi si tratterebbe di fare un salto all'indietro di quasi un secolo.

C'è da dire che la proposta non ebbe seguito e a bloccare ogni velleità riformatrice pensò il fascismo, che mantenne formalmente in vita il Senato, di fatto privandolo di ogni potere che il nuovo regime concentrò invece nella persona del Capo del Governo e delle sue nuove creature istituzionali: il Gran Consiglio del fascismo e la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Caduto il fascismo, l'Italia rimase per un breve periodo (meno di due anni) con un sistema legislativo monocamerale costituito dall'Assemblea costituente, che, mentre metteva mano alla Costituzione, contemporaneamente funzionava anche come camera legislativa e, in tale sede, si rapportava con i Governi postbellici che si andavano succedendo.

Era infatti accaduto che il 25 giugno 1946, in coincidenza con la prima riunione dell'Assemblea costituente, il decreto legislativo n. 48 del 24 giugno 1946, aveva disposto la cessazione del vecchio Senato del Regno, che durante il regime era stato sempre più infarcito di personalità fasciste.

La *vacatio* costituzionale durò quasi due anni, sino all'8 maggio 1948, quando ebbe inizio la prima legislatura repubblicana e il Senato cominciò così a funzionare di nuovo in una prima composizione mista, originata, in parte, dal voto popolare del 18 aprile di quell'anno e, in parte, dall'applicazione della III disposizione di attuazione della Costituzione, che chiamò a farne parte 107 personalità benemerite dell'Italia prefascista e antifascista.

Fu quello il periodo in cui si dovette porre mano alla ricostruzione materiale, economica, morale e civile del Paese. E, tra le due tendenze che allora emersero, quella della rottura totale con il passato e quella del cambiamento nella continuità dello Stato, fu quest'ultima a prevalere, sfociando nel grande compromesso della Costituzione repubblicana.

Tuttavia, se rottura ci fu rispetto al regime fascista, essa si consumò proprio nella ripulsa della tendenza accentratrice che aveva caratterizzato il ventennio, allorché tutto il potere era stato concentrato nelle mani del Capo del Governo e del suo partito unico. Sembrò quindi naturale immaginare un modello di Stato democratico, pluralista e decentrato, con poteri diffusi nelle istituzioni e nel territorio e con una serie di controlli e di contrappesi reciproci, tali da impedire in futuro a un solo organo dello Stato una concentrazione di poteri che potesse mettere in discussione le conquiste della democrazia passate attraverso un sanguinoso conflitto mondiale e una fratricida guerra civile.

Da qui la decisione dell'Assemblea costituente di dividere il potere legislativo tra due Camere, in termini assolutamente paritari, anche se sul punto non mancarono vivaci contrasti, tant'è vero che il Partito comunista sosteneva la tesi che tutto il potere doveva essere concentrato in una sola Camera legislativa, simbolo di sovranità popolare ma anche capace di creare una sorta di centralismo democratico, nella convinzione che una seconda Camera sarebbe stata naturalmente destinata a limitare la forza della volontà popolare, anche in ragione delle inevitabili differenziazioni che si

sarebbero dovute introdurre per evitare di farne un mero doppione della prima. Quest'antica opzione monocameralista del PCI di allora si andò nel tempo via via stemperando, man mano che svaniva il sogno, coltivato più dalla base che dai vertici di quel partito, di fare anche dell'Italia un Paese di cosiddetta democrazia popolare.

Il Partito socialista, allora legato con patto di unità d'azione col PCI, era sostanzialmente monocameralista, ma anche disponibile verso una seconda Camera con natura prevalentemente economica e con un ruolo sostanzialmente consultivo.

La Democrazia Cristiana, che pure difendeva la necessità di garantire rappresentatività e pluralismo, immaginava che il Senato potesse essere anche espressione delle tante istanze locali, professionali, sindacali, culturali e anche familiari, raggruppate per categorie generali o per gruppi territoriali, ma nella sua grande maggioranza sosteneva con forza la necessità di un sistema legislativo bicamerale.

I partiti laici poi, in particolare i liberali e i repubblicani, erano invece fortemente convinti della necessità di instaurare un vero bicameralismo, con un Senato dotato di poteri identici a quelli della Camera e che però promanasse anche dalle Assemblee regionali, in una struttura statale con forti autonomie regionali, che fossero in grado di frenare le spinte centrifughe presenti in alcune Regioni, a cominciare dalla Sicilia, dove si era sviluppato un significativo movimento separatista.

E appartiene ai paradossi della storia, non infrequenti per la verità, che proprio alcuni degli eredi più diretti della tradizione comunista siano oggi divenuti i più attenti difensori della democrazia rappresentativa e del pluralismo politico, mentre sembra che tocchi a molti degli eredi (o presunti tali) della tradizione democratico-liberale di allora la parte di chi a quelle garanzie di libertà è oggi disposto a rinunziare in ragione di una maggiore presunta governabilità.

Ma saltiamo tutto un periodo storico e veniamo ai giorni nostri.

Colleghi, sono ormai diverse ore che discutiamo di come dovevano essere concepite queste riforme costituzionali e, ancor di più, di come sarebbe stato necessario un maggior coinvolgimento delle forze di opposizione e, più la discussione procede, più si rende evidente come la distanza tra la politica e la società sia quasi incolmabile.

Per molti il risultato delle scorse elezioni europee ha in qualche modo legittimato non solo questo Governo ma anche i propositi riformatori che questo si era prefissato.

Eppure, si ha l'impressione che molte delle raccomandazioni che le istituzioni europee muovono all'Italia vengano fraintese, recepite secondo l'interesse del momento o modulate in base a ciò che viene considerato più urgente dalla maggioranza.

L'Italia continua infatti ad avere un tasso di disoccupazione del 13,6 per cento, mentre quella giovanile arriva addirittura al 46 per cento. Tutto questo con un tasso di crescita molto vicino allo zero. Non serve essere economisti per rendersi conto che la priorità in questo momento è la ripresa economica.

Tra le raccomandazioni che la Commissione europea ha fatto all'Italia poco più di un mese fa, troviamo la necessità di un'azione efficace nel ridurre il tasso di corruzione nella pubblica amministrazione e un migliore utilizzo dei fondi strutturali. Nulla a proposito di riforme costituzionali.

Non si tratta di facile populismo, non accusatemi di questo. Ho pagato con l'espulsione dal movimento con il quale ero stato eletto il tentativo di affrontare con serietà i gravi problemi di questo Paese senza assecondarne gli istinti più bassi per guadagnare facile consenso.

Si tratta di essere in grado di stabilire delle priorità, di rendersi conto che non é più il caso di perdere altro tempo, e sicuramente non è opportuno tenere paralizzata l'attività parlamentare con riforme di dubbia utilità.

E non sono solo le parole della Commissione europea ad essere fraintese: tutto il dibattito su queste riforme sembra fondarsi su considerazioni quanto meno discutibili. Una su tutte: che il Governo sia privo di poteri efficaci per tradurre in tempi certi le proprie politiche. Eppure in quest'Aula siamo tutti testimoni dell'uso smodato della decretazione d'urgenza, che spesso tanto urgente non è, e che si conclude nella maggior parte dei casi con un voto di fiducia.

Il bicameralismo perfetto può essere riformato, ma non partendo dalla falsa premessa che la doppia

lettura comporti *tout court* il raddoppio dei tempi di esame di un provvedimento. Sicuramente molte lungaggini potrebbero essere limitate con una seria revisione del procedimento legislativo o con una riforma del Regolamento del Senato volta a renderlo più snello ed efficace. Di certo non può essere considerata una soluzione la distruzione dell'architettura costituzionale del nostro ordinamento.

Davvero pensiamo che svilendo la natura del Senato otterremo un Parlamento agile ed efficiente? Come ho già avuto modo di accennare, è chiaro a tutti che quest'Aula sia impegnata da più di un anno a questa parte nella conversione di decreti-legge, che - come ben sappiamo - non solo entrano in vigore e producono effetti immediatamente, ma hanno anche tempi non certi, certissimi, per la conversione in legge. A quanto pare oltretutto il tempo medio per il voto finale sulle leggi di conversione è, in questa legislatura, di due settimane per Camera: addirittura la metà di quanto previsto.

A chi sono dunque imputabili questi insopportabili ritardi che ci portano oggi qui a discutere dello svilimento del Senato della Repubblica?

Un'altra ipocrisia riguarda la questione dei costi. Anche qui si cavalca l'onda del malcontento popolare sugli sprechi della politica sulla base dell'errata convinzione che un Senato non elettivo comporti chissà quale risparmio. Sappiamo bene che le indennità dei senatori rappresentano solo una minima parte del costo totale dell'istituzione, che nella maggior parte risiede in costi di gestione di immobili, servizi e personale: costi che rimarrebbero invariati.

E allora sarebbe più opportuno fare una seria autocritica, interpretare il consenso popolare ottenuto dal Partito Democratico nelle ultime consultazioni europee come una garanzia di maggiore tranquillità per il Governo, che può dunque permettersi di dare al Parlamento più tempo per un'analisi approfondita di queste riforme. Magari cominciando a riconsiderare quanto disposto in materia di *referendum* abrogativo e di leggi di iniziativa popolare, con l'obiettivo di recuperare quella concezione pluralistica e partecipativa della democrazia che fu la base di partenza del lavoro dei nostri Padri costituenti.

In nome della governabilità si mette infatti a rischio la democrazia. Una riforma come quella in discussione porterebbe di fatto ad un monocameralismo assai pericoloso, considerando che l'ultima volta che l'Italia ha visto una Camera dei deputati plenipotenziaria e un Senato ridotto ad inutile orpello composto da nominati è stato prima e durante il fascismo. Quando i Padri costituenti hanno elaborato l'attuale sistema con un bicameralismo paritario è stato proprio per mettere il Paese al riparo da nuove esperienze totalitarie. Questo non significa che non possa essere modificato, ma è necessario che la Costituzione venga riformata in coerenza con le proprie radici, confermando il diritto dei cittadini ad eleggere i propri rappresentanti e rafforzando gli istituti di democrazia diretta.

I nuovi senatori sarebbero in ogni caso espressione di apparati politico- amministrativi che riproducono in tutto e per tutto vizi e virtù dell'amministrazione e della politica nazionale. Che senso ha imporre di fatto concezioni parafederali negando le ragioni storico-politiche che rendono la nostra forma di Stato chiaramente differente da quella di Paesi come Germania o Stati Uniti?

Alla Camera dei deputati (grazie alla legge elettorale col premio di maggioranza, alla riforma del Senato e al superamento del bicameralismo perfetto) il partito o la coalizione vincitrice alle elezioni (solitamente, una netta minoranza del Paese reale) avrebbe la maggioranza dei deputati e, dunque, il potere di governare in tranquillità per cinque anni approvando tutte le leggi ordinarie volute.

In tal modo, verrebbe, giustamente, assicurata una maggiore governabilità. Tuttavia, proprio in virtù di tali modifiche sarebbe auspicabile (la mia ovviamente è una mera ipotesi di studio) un Senato (non più di 200 membri) eletto con sistema rigorosamente proporzionale su base regionale, in modo da dare adeguata rappresentanza e diritto di tribuna a tutte le minoranze del Paese.

Il Senato delle Regioni e delle Garanzie, così eletto, dovrebbe esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, su tutte le leggi ordinarie approvande. Fra l'altro, proprio perché eletto con sistema rigorosamente proporzionale, dovrebbe avere potestà legislativa esclusiva sulle leggi di rango costituzionale che dovrebbero essere approvate comunque a maggioranza qualificata.

Sempre al Senato dovrebbe spettare, altresì, l'elezione (sempre a maggioranza qualificata) del Presidente della Repubblica, garante dell'unità nazionale, dei giudici della Corte costituzionale, dei

membri del Consiglio superiore della magistratura di nomina parlamentare, dei membri onorari della magistratura (come dice l'articolo 106, secondo comma, della Costituzione), dei membri delle *authority*, dei consiglieri di amministrazione della RAI, del Governatore della Banca d'Italia.

Verrebbe, in tal modo, scongiurato il rischio che la coalizione o il partito uscito vincitore dalla tornata elettorale (quasi certamente, ribadisco, una minoranza nel Paese reale) si trovi di fatto nella condizione di poter nominare, oltre all'Esecutivo, anche tutti gli organi preposti al controllo e alla vigilanza sull'operato del Governo. Infatti, se da una parte è sacrosanto che chi vince le elezioni nomini indisturbato Ministri, Sottosegretari e organi periferici di Governo, potendo in tal modo governare agevolmente, secondo il mandato ricevuto dal corpo elettorale, dall'altra parte è fondamentale che le istituzioni rappresentino non solo chi ha vinto le elezioni, ma anche le opposizioni.

Ciò risponde al disegno dei Costituenti, che fra l'altro avevano in mente l'elezione di entrambi i rami del Parlamento con il sistema proporzionale; pertanto, una tale esigenza è oggi ancora più forte, visto che il sistema proporzionale è stato superato da tempo da quello maggioritario e, per di più, sono previsti ampi premi di maggioranza inconcepibili ai tempi dell'Assemblea costituente.

Se non si fa così, si scardina quel sistema di pesi e contrappesi presente in tutte le democrazie avanzate, con un'inaccettabile confusione e commistione fra controllati e controllori e con conseguenze nefaste sotto ogni aspetto. Ritengo che solo in tal modo l'improcrastinabile domanda di governabilità possa conciliarsi con il disegno pensato e voluto dai saggi Padri costituenti, che concepirono un'ampia rappresentatività del Paese reale nelle istituzioni, affinché tutti i cittadini, di ogni fede politica, si sentissero degnamente rappresentati e garantiti.

Ciò che fino a qui ho detto non comporta certamente la negazione delle criticità esistenti nel sistema, che anzi ho provato ad evidenziare, e quindi non comporta il rifiuto di fare qualcosa per superarle. E tuttavia, ciò non significa che sia necessario fare qualunque cosa pur di fare qualcosa. Ancora una volta, quindi, il problema è di individuare quale tipo di bicameralismo e quale forma di governo si adatti meglio all'Italia, senza arroccarsi per pregiudizio nella conservazione dell'esistente, ma senza indulgere per movimentismo al riformismo quale che sia.

Se l'esperienza ha dimostrato che ci sono problemi da risolvere, occorre affrontarli nello specifico e non utilizzarli per altri fini, in particolare per accrescere artificialmente le quote di potere che non si riesce a conquistare sulla base del consenso popolare.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Romani.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Concludo, signora Presidente.

Ricordiamoci che la fine del «complesso del tiranno», anche nelle società degli anni duemila, risulta tutt'altro che scontata. Basti guardare a ciò che stava per avvenire l'altro ieri nella Polonia dei fratelli Kaczy?ski, ieri nell'Ucraina di Janukovy?, e ancora oggi nella Russia di Putin, nell'Ungheria di Orbán e nella Turchia di Erdo?an, per non parlare dei fenomeni involutivi, spesso accompagnati da sanguinose guerre civili, che stanno caratterizzando tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo; mentre non sono certo rassicuranti le ventate di populismo che si stanno sviluppando in quasi tutti i Paesi europei di lunga e all'apparenza rassicurante democrazia, non esclusa l'Italia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bencini, Fattori e Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, inizierò il mio intervento con due puntualizzazioni. Non ritengo di essere un grande costituzionalista, ma sono un convinto riformista, nel senso che, anche se abbiamo una straordinaria e bellissima Costituzione, figlia certamente di un determinato periodo storico (com'è stato detto poco fa dal collega) e degli eventi che la determinarono, oggi è giunto invece il momento probabilmente di adeguarla. Oggi siamo infatti membri di una comunità europea, viviamo in un mondo globalizzato, sono cambiate le condizioni, è cambiato il momento storico e, quindi, è probabilmente giusto adeguare la nostra Costituzione e la politica, il nostro modo di fare politica a questa nuova situazione.

Credo pertanto che sia necessario darci nuove regole e adeguare la nostra Costituzione e la politica a

questi nuovi scenari. Si tratta di un cambiamento obbligato per determinare una buona amministrazione, per fare quello che la politica è da sempre chiamata a fare: perseguire il bene comune, creando le regole per un buon governo. Si tratta ormai di un'esigenza assodata: ce lo chiedono i mercati, vero; ce lo chiede l'Europa, vero; ma principalmente ce lo chiede il nostro popolo ed è soprattutto e solo a lui che dobbiamo dare conto. Ce lo chiede la nostra gente. La nostra gente ci chiede un sistema dello Stato più efficiente, meno costoso, più trasparente, ma soprattutto garante della democrazia. La democrazia si basa sulla partecipazione del popolo e dei cittadini.

Posto che non sono un costituzionalista, mi affido al buonsenso e ad un ragionamento molto semplice che è paradossale, ma sta tutto nel titolo, che abbiamo dato a questo disegno di legge: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione». È già tutto scritto quello che dobbiamo fare e se andiamo per ordine, possiamo seguirlo.

Per quanto riguarda il bicameralismo paritario, si può superare facilmente, ma certamente non sostituendo i senatori con consiglieri regionali o sindaci. I sindaci possono arrivare ugualmente al Senato; io stesso sono sindaco, come molti altri: siamo arrivati al Senato, ma non c'è bisogno che ciò sia previsto dalla Costituzione; un senatore lo eleggono invece i cittadini.

Si può invece eliminare il bicameralismo paritario semplicemente dando dei compiti e delle funzioni diversi alle due Camere; la Camera si occuperà allora delle leggi ordinarie e il Senato, che non darà più la fiducia e non avrà il potere legislativo ordinario, si occuperà, per esempio, dei temi etici, degli enti locali e dei rapporti con l'Europa; più volte e da più parti tutto questo è stato spiegato.

Un Senato quindi selezionato dai cittadini, e partiti - senz'altro, per carità! - indicheranno e candideranno i migliori di loro, le persone specchiate, il meglio del popolo italiano, quelli degni di essere chiamati onorevoli senatori, degni cioè dell'onore, come è stato detto da qualcuno in quest'Aula. Cos'è però l'onore? L'onore, a mio modo di vedere, è battersi per un ideale, é non cedere ai ricatti, è difendere il popolo italiano.

Parliamo ora della riduzione del numero dei parlamentari. Non mi pare che in questa legge sia previsto il numero dei parlamentari. Mi pare che possa essere una cosa abbastanza semplice; per esempio, riducendo il numero dei deputati a 400 e il numero dei senatori a 100, avremmo realizzato in un attimo, con un emendamento, il dimezzamento del numero dei parlamentari e, quindi, un'effettiva e reale riduzione dei costi, tanto sbandierata da tutti, ma mai realizzata. Di fatto, così come è congegnata, questo tipo di legge non riduce assolutamente i costi, proprio per niente, è una presa in giro. Si tratta quindi di una cosa semplicissima, scritta nel titolo, che avremmo potuto realizzare con un emendamento, che - ne sono convinto - avremmo votato in quest'Aula quasi all'unanimità (se non all'unanimità), perché è quello che tutti stiamo dicendo (e lo pensa anche chi non lo dice). Cosa si otterrebbe così, con la riduzione del numero dei parlamentari? Sicuramente uno snellimento del funzionamento della macchina amministrativa, nonché un reale contenimento dei costi.

Sarebbe ancora meglio se poi questo Governo si impegnasse a rendere la macchina statale un po' più snella - magari tramite la modifica di alcuni Regolamenti - e si riuscisse a sopprimere, oltre al CNEL com'è previsto nel disegno di legge), anche quella miriade di enti che tutti i Governi dicono bisogna sopprimere e che, come abbiamo sentito in quest'Aula dal collega D'Anna, sono oltre 10.000, con altrettanti consigli di amministrazione, nei quali vivono di politica circa 51.000 persone che gravano sul bilancio dello Stato, anche se spesso hanno già una retribuzione.

Sarebbe quindi bastato fare queste piccole e semplici cose - come la riduzione del numero dei parlamentari e la differenziazione del funzionamento delle due Camere - per realizzare quello che tutti dicono di voler realizzare, ossia la riduzione dei costi ed una maggiore efficienza dello Stato.

E invece cosa stiamo facendo? O meglio, cosa ci propone di fare il Governo? Intanto, qui sta il primo problema: è il Governo che ci propone di fare, ma non avrebbe dovuto essere lui a farlo; avrebbe dovuto invece chiedere una calendarizzazione del disegno di legge ed invitare le Camere a discuterne, perché avrebbero dovuto essere queste a discutere della riforma costituzionale e a portarla in essere,

come frutto di un lavoro e di un confronto parlamentare serrato, con un calendario certamente adeguato. Invece, siamo in preda ad una corsa senza senso o, perlomeno, senza alcun senso apparente, ma che probabilmente nasconde ben altro, come da molti denunciato in quest'Aula.

Cosa stiamo facendo, dunque? Ci troveremo di fronte a deputati nominati con l'Italicum ed a senatori nominati in seno ai Consigli regionali, così i cittadini saranno del tutto esautorati e privati del diritto del voto, visto che, in fin dei conti, decideranno tutto le segreterie dei partiti, con una conseguente deriva antidemocratica e dirigista che controllerà il Paese e porterà tutto in capo ad un partito, o meglio al suo segretario. Altro che Europa! Forse per trovare sistemi del genere dobbiamo spostarci verso la Russia, la Cina, la Corea o zone limitrofe, non certamente guardare all'Europa.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Anche in Bulgaria.

COMPAGNONE *(GAL)*. Sì, anche in Bulgaria.

Provo una grande amarezza per tutto quello che sta succedendo, cari colleghi, perché si sarebbe potuto evitare: sarebbe bastato utilizzare quella regola molto semplice che è il buonsenso. Si cerca di modificare la Costituzione in un pugno di settimane, quando avevamo tutto il tempo di lavorarci fino al 2018, anno della scadenza naturale della legislatura, al quale, per sua stessa ammissione, Renzi intende arrivare. Mi pare giusto, eravamo tutti d'accordo e tutti convinti di aiutarlo in ogni modo, anche con una sana opposizione, affinché in questi anni che ci separano dal 2018 si facessero le cose che servono veramente all'Italia, ai nostri cittadini e ai nostri figli, non che ci chiede l'Europa (perché, sapete, a me cosa serve all'Europa interessa, ma fino ad un certo punto).

Con questa proposta non si realizzano gli obiettivi che vengono propagandati, cioè l'efficienza e la semplificazione, né tantomeno il risparmio dei costi, perché la Camera non subisce alcuna riduzione, dato che i 630 deputati restano, mentre il Senato viene trasformato in un'entità amorfa e non è vero che avrà costi ridotti. Quindi è solo un gran pasticcio.

Bastava il buonsenso, la ragionevolezza, da parte di questo Governo; un Governo di giovani, il cui impeto e la voglia di cambiare potevano essere una grande risorsa, e se solo avessero avuto un pizzico di buonsenso, di rispetto in più per le nostre istituzioni, per la nostra storia, si sarebbero realizzate tutte quelle cose che tutti vogliamo.

A tale proposito, un altro punto che bisogna chiarire è che le riforme qui le vogliamo tutti, forse più di chi le sbandiera e probabilmente invece non le vuole, ma desidera addossare la colpa ad altri. *(Applausi del senatore Candiani)*. Noi volevamo una riforma giusta, condivisa da tutti e probabilmente votata all'unanimità in quest'Aula, com'è giusto che sia. Invece sembriamo incuranti dei veri bisogni della gente e della grande crisi che ci sta attanagliando: basta guardare gli ultimi dati ISTAT che ci parlano di una povertà che incontra circa 10 milioni di persone, con dati ancora più drammatici nel Meridione d'Italia. Avremmo dovuto, se volevamo essere seri e fare le corse e anche le nottate qua dentro, discutere di quelle cose importanti che servono alla nostra gente, che probabilmente anche in Europa sarebbero state salutate in modo adeguato e che servono a eliminare la disoccupazione. Sì, la disoccupazione, questo cancro maledetto che ci sta attanagliando, il vero problema dell'Italia.

Invece ci occupiamo di bicameralismo perfetto e non di tutto ciò che si può mettere in campo per risollevare il Paese dalla crisi, poiché qualcuno ha deciso di curare gli interessi di una parte, di un partito, pretendendo di piegare le coscienze a questo disegno, anziché di pensare agli interessi del popolo italiano. Questo è disonorevole! Questo è veramente disonorevole!

Signora Presidente, concludo con un invito a questo Governo (se vorrà avere la bontà di ascoltarci): di non far prevalere l'orgoglio, ma il buonsenso e la ragionevolezza. Il mio invito è quello di rivedere questo progetto di riforma, dando a questi senatori, che sono i rappresentanti del popolo, la possibilità di fare ciò che tutti hanno in animo di fare, cioè una riforma, riducendo drasticamente il numero dei parlamentari, sia senatori che deputati, prevedendo l'elezione dei senatori con suffragio popolare e assegnando competenze diverse alle due Camere, in modo da eliminare il bicameralismo perfetto; tutto ciò per rendere lo Stato sicuramente efficiente, sicuramente efficace, sicuramente meno costoso e sicuramente più democratico. *(Applausi dai Gruppi GAL e M5S e dei senatori Candiani, D'Ambrosio*

Lettieri, Di Maggio e Minzolini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, francamente mi sono posto molti dubbi sulla necessità delle mie parole, perché le parole possono essere necessarie nella misura in cui fanno comprendere una verità, indicano un percorso da percorrere e sono comunque ascoltate e noi in quest'Aula - e visibilmente lo comprendiamo - ben poco ci ascoltiamo. Questo non è un addebito ai singoli: è semplicemente la constatazione di una patologia che affligge le istituzioni da ben prima che il Movimento entrasse qua dentro e da ben prima che si ragionasse sull'ennesima riforma costituzionale da proporre. Questa è semplicemente una constatazione molto amara.

Pertanto, mi venivano in mente le parole scritte sui frammenti che rimangono del poema di Parmenide, in cui si evocava Peithò, cioè la persuasione, affinché accompagnasse il filosofo per convincere. Qua, infatti, io debbo convincere, vorrei convincere, ma francamente ho molti dubbi.

D'altronde, il dubbio è pur sempre il compagno di viaggio di chi deve conquistarsi ogni giorno certezza. Il dubbio da solo corrode e porta all'autodistruzione, ma il dubbio può anche essere utile strumento di ricerca affinché si possa ottenere anche solo un briciolo di verità per poter continuare a combattere perché con voi - scusate - si tratta sempre e semplicemente di combattere. Certe volte, infatti, fate proprio credere, negando l'evidenza, che siate sprovvisti di buonsenso. Prima il senatore Compagnone parlava di ragionevolezza e, appunto, buonsenso. Qua, con tanti di voi in privato ho affrontato questioni che sono afferenti all'*iter* del processo normativo, la tempistica dello stesso, le modalità con cui migliorare efficientare, il processo affinché si possa produrre non più norme - non ne abbiamo necessità - ma norme migliori.

Io, a tal proposito, sono andato a cercare una citazione di Tacito perché mi sembrava che fosse congrua. Poi, però, siccome i classici hanno sempre da insegnarci, ne ho trovata un'altra dagli «Annales» che vorrei proporre all'attenzione di tutti. Tacito scriveva: «*Veritas visu et mora, falsa festinatione et incertis valescunt*». Sono costretto a tradurla perché il latino lo abbiamo perso e io per primo maledico il momento in cui si è deciso di operare una scelta che ci condanna ulteriormente all'ignoranza. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Buemi, Bruni, Liuzzi e Sciascia)*. La cultura è, infatti, apertura e libertà e la negazione della stessa è classismo ed è, quindi, la base su cui costruire società elitarie. La traduzione è: la verità si rafforza attraverso la luce ed il tempo, la menzogna si rafforza attraverso la fretta e l'incertezza. Ho trovato questa citazione ben più congrua e opportuna dell'altra che ricordavo: «*Corruptissima re publica plurimae leges*», citazione da tanti probabilmente già evocata, perché questa riflessione di Tacito ci fa capire che le cose vanno bensì fatte, ma con ponderazione, con tempo e anche con serietà, cioè con una qualità dell'agire che troppe volte la fretta non implica. Noi, invece, non so quante volte abbiamo a che fare con moniti per il 3 giugno, il 10 maggio, il 25 maggio. Insomma, le cose vanno fatte non perché si debbono fare in quanto c'è un calendario che l'ex sindaco di Firenze ha deciso di imporre all'agenda del Parlamento, ma le cose vanno fatte perché si debbono fare per il Paese.

Il Paese non può aspettare in questo declino, in questo continuo tramonto che l'attuale classe dirigente, che voi degnamente rappresentate, anche se non con tutti i singoli: ci sono anche persone coscienziose che ogni tanto riescono a dar voce alla propria coscienza anche in quest'Aula e da cui posso solo imparare quando riescono a liberarla. Interventi quali quello del senatore Micheloni o del senatore Corsini io personalmente non sarei in grado di replicarli. Ne ho citati solo due perché sono tanti quelli che si sono fatti ascoltare.

Vorrei che queste voci della coscienza fossero sempre più presenti nel dibattito pubblico; un dibattito che è stato indirettamente invocato anche da Vannino Chiti quando, in ultimo, ha citato un grande filosofo della contemporaneità, Jürgen Habermas, che ha sottolineato come in una società democratica debba essere protagonista non il ceto dirigente, non il mondo dei parlamentari, bensì l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è quel soggetto che acquisisce piena consapevolezza, prima ancora che dei suoi diritti, dei suoi doveri in funzione di un'acquisizione di cultura che voi non soltanto ci avete negato, ma continuate a volerci negare attraverso quelle politiche sulla scuola che - per esempio - il

sottosegretario Reggi in ultimo ha presentato non a seri parlamentari, bensì a giornali, che diventano cinghie di trasmissione del potere. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Liuzzi)*.

Ora cercherò di entrare nel merito. Ministro, dobbiamo cercare - così sento -di efficientare, ossia di velocizzare il processo normativo. Molti colleghi più saggi e più equilibrati di me, più consapevoli dei meccanismi che governano il Parlamento, sono stati d'accordo con il sottoscritto nell'individuare alcuni passaggi che si potrebbero ottenere con una semplice revisione dei Regolamenti parlamentari. Ma noi, che siamo figli di un'ipocrisia secolare, questo non lo diciamo perché, se lo affermassimo, non avremmo più i titoloni dei giornali e dei tg. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Invece noi, dobbiamo fare le riforme costituzionali, anche se inutili e sterili, e probabilmente anche dannose e capaci di orientarci, magari contro l'intenzionalità di chi le propone, verso una deriva autoritaria. Intanto, però, le dobbiamo promuovere.

Benissimo, allora come si possono fare le leggi più velocemente? Disciplinando la fase emendativa e noi stessi oggi - forse non oggi ma domani - abbiamo da confrontarci con 7.000 emendamenti, che non ha presentato, però, in larga misura il Movimento (che ha presentati un paio di centinaia). Queste misure, però, si potranno prendere attraverso la modifica dei Regolamenti, su cui bisogna essere molto ma molto cauti ed anche molto, ma molto democratici perché il dibattito deve far crescere tutti, e noi per primi.

Vede, Ministro, lei finalmente ci sta osservando ed ascoltando. Capisco che è difficile per ore ed ore prestare attenzione ad un dibattito che, per esempio, dovrebbe essere ricondotto a misure più umane: una discussione generale così come siamo abituati a fare, con certi tempi e ritmi come quelli di questi giorni, è destinata a rimanere per lo più inascoltata e questo è uno svilimento del dibattito e, pertanto, della democrazia parlamentare.

Interveniamo allora su tutto ciò, così come, per esempio, lavoriamo di più, perché lo si può fare ma non soltanto quantitativamente ma soprattutto con buon senso. Da quando sono membro di questo ramo del Parlamento ho sentito pronunciare la frase: «dovremmo lavorare» - usiamo sempre il condizionale e non facciamo come i tedeschi che preferiscono l'indicativo e dicono: «dobbiamo lavorare» - «molto di più in Commissione e molto di meno in Aula.» In Commissione possiamo, lavorando e ascoltandoci, originare nuove maggioranze che siano non più figlie della maggioranza governativa, ma di maggioranze che si formano in funzione dei provvedimenti che si valutano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Pertanto, si può superare lo steccato opposizione - Governo e si può ragionare su temi e contenuti per organizzare maggioranze variabili in funzione della volontà popolare che, attraverso quello che noi siamo, ossia dei rappresentanti, si possono aggregare e disgregare, volta per volta, in funzione di temi e programmi. Ma questo forse non è voluto dai manovratori della macchina.

Forse un altro aspetto su cui ragionare dovrebbe essere l'istituto della fiducia, che di fatto costituisce una camicia di forza che blocca tutti e permette poi al Governo, incessantemente, di chiederla ed ottenerla, brandendola come se fosse una clava, una mannaia su una maggioranza parlamentare che poi é timorosa. Questo ci deve far ulteriormente meditare sulla qualità del personale politico, che viene ad essere nel corso degli ultimi decenni sempre più denso e più frequentatore di queste Aule, perché i meccanismi con cui è stato scelto sono da ripensare.

Paradossalmente noi abbiamo scelto dei nominati. Siamo riusciti a produrre anacoluti, perché la scelta dovrebbe confliggere con la nomina. In Italia, però, siamo riusciti a fare anche questo perché nel nostro Paese si è capaci di dimostrare che A non è A. Abbiamo dimenticato il principio di identità, ma forse dovrebbero essere recuperati Aristotele e tutti coloro che hanno sostenuto che la filosofia dovesse essere un patrimonio logico, ma anche etico, di tutti, nessuno escluso. Eppure questa è una società dell'esclusione, come - ad esempio - quando sostiene che si devono fare più leggi e più velocemente. Non è così: dobbiamo fare meno leggi, ma dobbiamo curare che vengano applicate. Non dobbiamo perseguire l'efficienza, ma l'efficacia della legge. Quante leggi promulghiamo senza che poi vengano rispettate ed applicate? Di chi è il compito di applicarle? È dell'Esecutivo e della magistratura. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*. È su questi temi che si dovrebbe ragionare.

Quante volte siamo costretti ad intervenire in Aula per licenziare leggi che devono rimediare ai danni prodotti da altre leggi oppure dall'inadempienza di altre leggi? Quindi, abbiamo leggi sanatoria, leggi condono. Non è possibile! La legge è seria, perché è universale. In Italia, invece, abbiamo fattispecie di legge che intervengono su tutto. D'altra parte, noi siamo - e ce ne gloriamo - anche i nipotini dei bizantini. A Bisanzio, però, stavano ancora ragionando sul sesso degli angeli mentre i turchi espugnavano la città. A me sembra che, a fronte di una crisi sociale, economica e soprattutto culturale e morale senza precedenti, noi siamo ancora alla ricerca delle riforme costituzionali che «potranno salvare il Paese». Noi salviamo il Paese con una riforma semplicissima: l'*exemplum* o, se volete, il *paradeigma*. Queste riflessioni sono state proposte, oltre una trentina di anni fa, da Sandro Pertini, che avrebbe preso a calci nel sedere - così affermava - una certa classe dirigente.

Io porto sempre con me (quasi come in un sacrario) i nomi di chi mi ha formato: Pajetta, Ingrao, Moro, Gui, Bodrato, e ne potrei citare tanti altri, anche a destra (anche a destra vi sono state persone che avevano una moralità quanto meno coerente). I vari nomi che ho citato dovrebbero costituire per tantissimi un punto di riferimento formidabile, e non solo per me o per noi, ma per tutti gli italiani. Quando parlo di tutti quanti, intendo veramente tutti, nessuno escluso.

Nel 1948 - la riforma si dovrebbe interessare anche di questo, cioè di riduzione dei costi della politica - lo *status* di parlamentare permetteva a chi ricopriva questa carica di essere considerato un privilegiato economicamente, oppure gli permetteva di essere considerato socialmente una persona apprezzabilissima perché il popolo gli riconosceva meriti talmente elevati da rappresentarlo con piena dignità? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Ricordo, ad esempio, Nilde Iotti, Tina Anselmi e tante altre persone che hanno portato lustro a quest'Aula e da cui noi tutti - e io per primo - possiamo soltanto imparare.

Con amarezza e quasi con desolazione, però, sono convinto che quasi tutto quello che ho detto sarà inutile. Quando ero ragazzo ho provato a leggere - ci sono riuscito per quattro quinti, perché era un bel «mattone» - «Il tramonto dell'Occidente», nel quale Spengler sosteneva che le civiltà dovessero essere considerate realtà biologiche, e pertanto, come tutti gli organismi dotati di vita biologicamente intesa, avessero una fase di crescita, una fase di consolidamento e poi una fase - se volete anche lenta - di invecchiamento, di sclerosi e poi di morte.

Spero di potermi sbagliare, ma mi sembra razionalmente che il nostro Paese, nella sua classe dirigente, viva molto spesso una sorta di patologia per cui si stia sempre più sclerotizzando, con quelle frenesie che poi accompagnano, paradossalmente, l'invecchiamento. Sono partito citando Tacito, e in quella citazione c'era il riferimento a un sostantivo - *festinatio* - che viene usato dai neurologi per indicare una determinata fase della malattia di Parkinson, ossia la fase in cui si cammina molto più velocemente, per quanto si riduca l'ampiezza del passo. Questa è la *festinatio*. Benissimo, il nostro Presidente del Consiglio ci esorta ad essere sempre più veloci. Piuttosto che veloce, io vorrei essere consapevole, maturo e saggio; ma più che il sottoscritto, vorrei - e veramente lo dico con il cuore - che fosse l'Esecutivo a rispettare il Parlamento, e in particolar modo il Senato, e ad avere a cuore questi valori.

Noi, infatti, possiamo mettere mano alla Costituzione (e voi lo state facendo in dispregio della sentenza della Corte costituzionale, che ha ricordato che questo Parlamento tanti titoli di moralità e politici non li avrebbe); ma le leggi di revisione costituzionale dovrebbero essere *motu proprio* intenzione del Parlamento, dei Gruppi o dei singoli, e men che meno dell'Esecutivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Pertanto occorre massima prudenza.

Mi sono andato a leggere quello che scriveva Raffaele Perna (voglio citare anche lui, anche se non lo conosco), che è stato anche Capo di Gabinetto in un Esecutivo Berlusconi e che, come mi è stato poco fa ricordato dall'onorevole Calderoli, siccome era bravo è stato fatto fuori. In Italia, infatti, vige la «demeritocrazia»: quanto più hai talenti e sei ingegnoso e devoto nei confronti delle istituzioni, tanto più devi essere allontanato dalle stesse, perché l'importante è servire gli uomini che si occupano delle istituzioni, e che le occupano, e non le istituzioni. Citando Perna, vi invito a ragionare su come, forse, il vero problema da cui siamo afflitti non sia tanto il bicameralismo paritario, perfetto o simmetrico,

quanto l'inondazione di decretazione d'urgenza che proviene dall'Esecutivo.

Sarebbe, ad esempio, ottimale una semplice proposta - io per primo la voterei, e con me sicuramente tutti i colleghi del Movimento - con cui si andasse a limitare la facoltà di decretazione e la facoltà dell'Esecutivo di intervenire sulla calendarizzazione dei lavori del Parlamento. L'Esecutivo, infatti, sta forzando la mano, da decenni ormai, su questi settori. Su questi, che sono interventi di buonsenso, penso non ci sarebbe più destra o sinistra, PD, Scelta Civica, Forza Italia o Movimento 5 Stelle, ma vi sarebbe un'intelligenza collettiva orientata dalla stella polare dell'onestà e dell'intelligenza che diventa norma etica.

Purtroppo so che le mie parole non verranno ascoltate, ma vi chiedo, vi imploro (uso anche questo verbo): fatevi un *selfie* (come dice il vostro Presidente del Consiglio), usate la macchina fotografica e non lo specchio e domandatevi tutti se quello che stiamo facendo ha veramente ragion d'essere in una prospettiva politica ed etica seria, oppure no. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

*MUCCHETTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la discussione generale sul disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla 1a Commissione non può non soffermarsi sulla questione della *leadership* del Paese, su come si forma e si esercita. Ci sarà tempo e modo, quando si esamineranno gli emendamenti, di affrontare i punti specifici. La *leadership*, dunque. Le opportunità. I rischi.

Diversamente dalla Costituzione che venne elaborata e approvata con ampie convergenze da un'Assemblea costituente, questa riforma del Parlamento, che la cambia in punti sostanziali, prende avvio da un accordo al vertice stipulato *extra moenia* nella sede di un partito (il Partito Democratico) da due persone, nessuna delle quali fa parte delle Camere. Questo accordo resta l'architrave del processo decisionale in atto e viene evocato dai due contraenti ogni volta che la dialettica parlamentare ne mette in forse i punti principali. O meglio, quelli che i contraenti ritengono debbano essere i punti principali perché nessuno, al di fuori della cerchia ristretta dei più fidi collaboratori, può dire in coscienza di conoscerne con esattezza i contenuti. Questo accordo si è tradotto in una riforma del Parlamento scritta dal Governo.

Una prassi che in altri tempi sarebbe stata ritenuta scandalosa. «Solo il Parlamento può riformare il Parlamento», si sarebbe detto. Ma oggi un elevato numero di persone, compresa la maggioranza dei commentatori, ritiene che l'iniziativa possa, anzi debba, spettare al Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani e Arrigoni)*. Questo mutamento di opinione testimonia quanto sia cambiato, rispetto a settant'anni fa, il rapporto fra il corpo elettorale e gli eletti.

Nel secolo scorso il corpo elettorale aveva fiducia negli eletti (al riguardo condivido le parole del senatore Morra) e gli eletti in tutto l'Occidente quella fiducia l'avevano guadagnata con le politiche economiche e sociali di matrice rooseveltiana.

La democrazia ha avuto ed ha tuttora diverse versioni (presidenziale, semipresidenziale, parlamentarista), ma tutte hanno alimentato la crescita della classe media che consentì di reggere bene e poi di vincere il confronto con il blocco sovietico sul piano internazionale e di vincere anche sul piano interno respingendo gli estremismi di destra e, ancor più, di sinistra con l'effetto di incentivare, fra l'altro (utile effetto collaterale), il processo di democratizzazione dei partiti comunisti specialmente nell'Europa mediterranea.

Negli anni Cinquanta, in un Paese come il nostro che stava passando dall'agricoltura all'industria come attività prevalente, dalle campagne alle città come luoghi della vita associata, la democrazia parlamentare, il parlamentarismo, era ritenuta dalla totalità dei cittadini il rimedio ai guasti della dittatura e democrazia parlamentare voleva dire potere distribuito.

Certo, la *leadership* del Governo era concentrata nella Democrazia Cristiana e quella dell'opposizione nel Partito Comunista, ma quelle *leadership* erano istituzionalmente contendibili, ancorché soltanto all'interno dei rispettivi campi, data la divisione del mondo in blocchi e la società italiana scopriva la ricchezza umana, prim'ancora che politica, delle associazioni libere tra datori di lavoro, dipendenti,

artigiani, commercianti, professionisti.

C'era lo Stato e c'erano i corpi intermedi. Talvolta temuti, sempre tenuti in alta considerazione anche per la loro capacità di orientare il voto in elezioni fatte con il sistema proporzionale. Ma con il tempo tutto è cambiato.

L'evoluzione dell'economia e delle tecnologie ha disintermediato la democrazia del Novecento in tutto l'Occidente. La libera circolazione dei capitali e quella quasi libera delle merci hanno messo nell'angolo di Stati, i Governi, e hanno minato le basi economiche del *welfare*, della radice della nostra civiltà occidentale, sia quelle di natura fiscale tipiche dell'Europa, sia quelle di matrice aziendale tipiche degli USA.

Tutti ricorderete la crisi delle grandi case automobilistiche di Detroit a causa degli oneri previdenziali e sanitari derivanti dagli accordi con il sindacato (giusto per fare un esempio che ci sia vicino, come storia, in seguito all'esperienza FIAT).

Il predominio della finanza, figlio di questa globalizzazione, ha ridotto le imprese a fonte di valori monetari, da realizzarsi di trimestre in trimestre, anziché continuare a farle diventare sempre di più comunità di lavoro, fonte di valori monetari sì, ma da realizzarsi nel tempo perché, in fondo, le imprese possono diventare anche un progetto di vita per chi le promuove e per chi vi collabora. In un mondo che sa in tempo reale - gli basta un *click* - il prezzo di tutte le cose, ma va perdendo la conoscenza dei valori, l'impresa come progetto di vita sopravvive nella piccola dimensione e costituisce una ricchezza, anche etica, dell'Italia; una ricchezza che il pensiero economico *mainstream* tende a dimenticare. Tuttavia, anche questa medaglia, questa faccia positiva della medaglia, ha il suo risvolto.

La moralità ha molto a che fare con l'economia, anche con l'economia di mercato. Adam Smith scrisse «La ricchezza delle Nazioni», ma anche «La teoria dei sentimenti morali»: l'una non regge senza l'altra. Però, in questo nostro Paese, che ha conservato un approccio all'economia più morale di quello anglosassone, la moralità si è persa per strada, all'incrocio tra la funzione del Governo e quella dell'impresa, dando luogo alle Tangentopoli che si rinnovano, una più triste dell'altra. Di più: la moralità, che alimentava la spinta dei Padri costituenti al di là delle convinzioni politiche, allora assai più diversificate di oggi, si è andata perdendo anche nel rapporto tra la politica e i cittadini. La prima si è fatta casta. Al di là delle molte eccezioni personali, questa è la percezione pubblica, intermediata dai *media.* Si è fatta tale quanto più si è rivelata incapace di incidere sui processi reali, evitando, per esempio, la graduale marginalizzazione della classe media a favore della concentrazione della ricchezza nelle mani di chi si trova a governare i flussi della finanza. Il successo, di critica e di pubblico, di studi come quelli di Thomas Piketty e - aggiungo - di un Emmanuel Saez o di un Branko Milanovi?, dimostra quanto il fenomeno sia percepito come pericolo dalle classi colte. La generalità dei cittadini si è ripiegata sul proprio *particulare*: lo testimoniano i dati sull'evasione fiscale e sugli abusi di ogni tipo (oggetto di ricorrenti condoni), ma anche quelli sulla partecipazione al voto, sempre più bassa, come si è visto anche nelle recenti elezioni europee.

Se l'impotenza della politica è l'origine più profonda della sfiducia, in Italia aggravata dalla percezione di una insopprimibile corruzione, ben si comprende come questa sfiducia colpisca i Parlamenti prima dei Governi. Ben si comprende come i politici dalle forti ambizioni intendano in vario modo subordinare l'attività legislativa, tipica dei Parlamenti, alle decisioni dei Governi, qualunque sia la forma che queste assumano. Il primato della governabilità come declinazione contemporanea della prevalenza dell'etica della responsabilità sull'etica della convinzione di weberiana memoria risale già a Bettino Craxi e alla sua battaglia all'interno della sinistra. Con il tempo e con l'approfondirsi della crisi della *golden age* rooseveltiana, le *leadership* della politica tendono a mascherare la propria impotenza rispetto all'economia globalizzata scaricando sui Parlamenti e, più in generale, sulle rappresentanze sociali e sui cosiddetti corpi intermedi la responsabilità di un fallimento. È un gioco di specchi, un'illusione che durerà fino alla ricaduta nella crisi che si è manifestata con il *crack* esemplare della Lehman, ma che traeva origine proprio dalla prevalenza della finanza sulla produzione, del denaro sull'uomo, che ha condotto al declassamento della classe media.

La vera emergenza dell'Occidente democratico, mentre nel mondo si affermano i capitalismi di Stato variamente autoritari e le multinazionali senza patria, non sta nella crisi del parlamentarismo, che pure è un dato della realtà, ma nella crisi delle idee, che attanaglia anzitutto i Governi, quelli europei *in primis* (e i trattati che regolano l'Unione europea e la Banca centrale europea), nella subalternità intellettuale al pensiero unico e al sistema di interessi, che ne costituisce la matrice e che ha catturato, al di qua e al di là dell'Atlantico, il sistema politico e le autorità di regolazione. Un pensiero - spiace dirlo - che riaffiora anche nel nostro *Premier*, che pure ambisce ad essere nuovissimo, quando gioisce per il passaggio del controllo di Indesit all'americana Whirlpool. Può essere benissimo che questa sia la soluzione possibile alla ritirata, anch'essa perfettamente legittima, di una famiglia dall'impegno diretto nel capitale di rischio di una grande intrapresa industriale, ma a Palazzo Chigi non dovrebbe sfuggire che questo è il più recente, ma temo non l'ultimo, di una serie di passaggi della proprietà di grandi aziende italiane, nel quale passaggio il capitalismo italiano, industriale e finanziario, non ha saputo fare proposte e assumersi responsabilità per generare un ricambio che trattenga in Italia, oggi e domani, le energie migliori.

Non è nazionalismo questo. A suo tempo, mi augurai che, di fronte a trent'anni di inconcludenza della FIAT, l'Alfa Romeo fosse venduta alla Volkswagen, interessata al marchio e alle fabbriche (ripeto: alle fabbriche) per farne una seconda Audi. Avremmo avuto in Italia un secondo produttore di auto, un po' più di concorrenza, un soggetto nuovo per una dialettica imprenditoriale e magari anche sindacale più ricca. Così non è stato. Oggi Marchionne promette di fare quanto ha promesso e non ha mantenuto più volte. Come direbbe Renzi, speriamo che sia la volta buona. *(Applausi dei senatori Minzolini, Liuzzi e Paglini)*.

Ma che sia in atto una crisi del capitalismo italiano nell'affrontare la grande dimensione dell'intrapresa, che sia in atto un'abdicazione all'estero generalizzata, ad altri sistemi di interessi, è un dato di fatto che dovrebbe interrogare noi Parlamento e voi Governo. E invece il Governo sembra baloccarsi in una visione, diciamo così bocconiana, degli investimenti esteri, senza distinguere tra *greenfield*, sempre augurabile, e *brownfield*, da vedere invece caso per caso. Noto che perfino il «Financial Times», non solo il Labour party, apre un radicale dibattito sugli effetti industriali negativi che potrebbe avere nel Regno Unito l'acquisizione della grande casa farmaceutica britannica Astra Zeneca da parte dell'americana Pfizer. I nostri rinnovatori sono fermi agli anni Novanta.

Ho fatto questo *excursus* tra storia ed economia per ancorare alla necessità e all'utilità che il processo di decisione politica conservi nel nostro Paese uno spazio per la dialettica, per il diverso pensare: uno spazio vero, non un simulacro di spazio. La concentrazione del pensiero in un unico modello asservito a un unico potere, sia pure eletto, ha già portato il mondo sull'orlo di un baratro come non si vedeva dagli anni Trenta del secolo scorso. Rivendendosi come somma efficienza, questo sistema si è rivelato somma inefficienza.

Ora, il Governo ci propone una legge elettorale, detta Italicum, che tende a creare un duopolio di Partito Democratico e Forza Italia: parlo della mia casa. È un esito che dovrebbe essere sottoposto all'Antitrust della politica, se mai questo tipo di Antitrust ci fosse. Ancella dell'Italicum, ecco questa riforma del Parlamento, che tende a risolvere la crisi del parlamentarismo abolendo il Senato, anziché riformandolo seriamente. So bene che, formalmente, non c'è alcuna abolizione, ancorché questo concetto sia stato speso più volte dai pulpiti più autorevoli. Si dice per semplificare, per farsi capire in televisione, per comunicare, perché la comunicazione è l'anima, non solo del commercio, ma anche della politica. *(Applausi dei senatori Arrigoni, Candiani e Paglini)*.

So bene che il disegno di legge Boschi, migliorato in talune parti dal lavoro della Commissione affari costituzionali e dei relatori, Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli, che anch'io ringrazio per un impegno che hanno profuso come fossero novelli Cirenei.

So bene che qui si ridisegna il Senato e non lo si chiude. Ma l'idea che il bicameralismo paritario, sul cui superamento siamo tutti d'accordo e non c'è questione, porti ad una seconda Camera i cui membri sono scelti, uno su dieci, da una platea di meno di mille persone, i consiglieri regionali, che non hanno nemmeno avuto questo mandato, questo esito toglie al Senato prossimo venturo l'autorevolezza

necessaria per proporsi come istituzione politica, come Camera alta, eletta con metodo proporzionale e dunque fedele specchio della Nazione, come istituzione capace di interloquire con una Camera bassa, eletta con metodo comunque maggioritario e depositaria del rapporto fiduciario con il Governo, titolare della legge di bilancio e della legislazione ordinaria.

Già oggi il Governo non risponde a richieste formali del Senato - non so se alla Camera lo ha fatto - di riferire sulle nomine fatte nelle grandi società pubbliche, che valgono più dei Ministeri, in esecuzione di un impegno che pure aveva preso davanti al Senato. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e LN-Aut)*. Figurarsi come sarà dedito all'*accountability* un domani, quando andranno a regime l'Italicum e questa riforma del Parlamento.

Nel mondo, dove c'è più rispetto per la circolazione del denaro e delle merci che per la circolazione degli esseri umani, in questo mondo dove rifioriscono gli integralismi religiosi contro i diritti civili e il rispetto delle religioni altrui, in questo mondo non tranquillizza affidare tutto il potere reale a una sola Camera eletta con un Italicum e dunque bloccata dal partito che può designare a un tempo i deputati e i ministri, e pure il Presidente della Repubblica e finanche la maggioranza della Corte costituzionale, direttamente ed indirettamente.

Il *premier* Matteo Renzi mostra di offendersi quando si dice che la riforma «come la vuole lui» rischia di ridurre il tasso di democrazia reale a vantaggio di partiti forti con le idee deboli. Ma formulando questo timore, non si accusa, né lui né chi come lui la pensa, di essere antidemocratici. Le persone dovrebbero sapere che la democrazia è un compromesso variabile tra rappresentanza ed esecuzione, tra dibattito e azione. Il suo approccio - l'approccio di chi ispira questa riforma - è figlio del nostro tempo e ha molto poco di rivoluzionario.

Mi si consenta di chiudere con le parole di un fiorentino che non era rivoluzionario, a proposito di come si dovessero eleggere i reggitori della sua città: «Se uno merita, non s'ha a stare a giudicio de' particolari, ma del popolo, el quale è el principe ed è senza passione. El popolo cognosce meglio ognuno di noi che non facciamo noi stessi. Né ha avuto altro fine se non di distribuire le cose in chi gli pare che meriti». Chi scriveva si chiamava Guicciardini. Correva l'anno 1512. Ciò vale anche oggi.

Un'ultima confessione e concludo davvero. Devo dire che da giovane ero innamorato del pensiero di Antonio Gramsci, e dunque a Guicciardini preferivo Machiavelli, maestro supremo di scienza politica. Con il tempo, leggendo anche altro, ho capito i limiti del Segretario fiorentino, soprattutto con la riflessione sul tentativo che fece il suo eroe, il Valentino, Cesare Borgia, di unificare l'Italia - obiettivo meritorio - con il pugnale, il veleno e la guerra e su come e perché quel tentativo fallì. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, LN-Aut e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signori del Governo, gentili colleghe e colleghi, penso abbia ragione il collega Mucchetti, quando dice che la comunicazione, oltre che la pubblicità, è l'anima del commercio ma è anche l'anima della politica, e la comunicazione in politica si avvale di parole, parole magiche che vengono usate come passaporto d'ingresso dentro il consenso della comunità.

Alla fine della scorsa legislatura c'era una parola che era diventata quasi magica, era un *mantra* ripetuto in ogni occasione: «liberalizzazioni». Abbiamo dovuto aspettare oltre due anni dalle liberalizzazioni, che avvenivano sulla spinta di quella politica ispirata ai principi di rigore, equità e sviluppo che caratterizzarono il Governo Monti, per leggere su tutti i giornali, qualche giorno fa, quanto quelle riforme, con le liberalizzazioni fatte, siano state un*flop*, un salto nel buio che ha determinato danni senza determinare effettivi benefici per l'economia del nostro Paese. Perché? Perché di fatto si creò un'attenzione da parte della nostra comunità, in un momento grave e difficile per l'economia del Paese e non solo - momento che purtroppo drammaticamente prosegue e si acuisce per intensità e gravità - ma non si fecero le liberalizzazioni vere e serie, quelle sui servizi pubblici locali, sull'energia, sulle assicurazioni e sulle banche.

Parimenti ho la sensazione che vi sia oggi lo stesso spirito, cioè quello di utilizzare parole magiche per

attrarre l'attenzione di una comunità allo stremo delle forze, che pare abbia perduto la speranza e la fiducia nella ripresa, una comunità che è in ginocchio, prostrata non soltanto dalla gravissima crisi economica che viviamo, ma anche direi da quella ancora più acuta e profonda, che è la crisi di valori, la crisi di etica della responsabilità che dovrebbe appartenere alle istituzioni tutte, non solo a quelle politiche. Si tenta di attrarre l'attenzione della nostra comunità sgomenta attraverso un'altra parola magica: «riforme». Bene, ma quali riforme?

Mi dispiace osservare come i quotidiani ci consegnino ogni giorno una rappresentazione secondo cui coloro che su questi argomenti, che sono di straordinaria importanza, intendono aprire un dibattito tutto orientato a sostenere con responsabilità i processi di riforma che servono (e che servono da tempo) al Paese vengono etichettati come nemici dell'Italia, come soggetti che tentano e tendono più a conservare condizioni di privilegio che non a pensare a disegnare concretamente e a consegnare al Paese progetti reali di riforma.

Bene, lo dirò con grande franchezza e con grande umiltà: credo nelle riforme e credo che venti anni passati a parlare di riforme siano la peggiore delle testimonianze con cui la politica si è presentata al Paese. Ne abbiamo parlato troppo; ne abbiamo fatte troppo poche. La settimana scorsa, com'è stato ricordato qui in Aula ieri dal collega senatore Casson, proprio mentre nella Commissione affari costituzionali si svolgevano i lavori sul disegno di legge costituzionale su cui oggi stiamo ragionando, si è svolto proprio in Senato un convegno dal titolo direi significativo: «Democrazia costituzionale ed equilibrio dei poteri. Le aporie della riforma costituzionale». Un intervento di particolare rilievo è stato svolto da numerosi costituzionalisti. Devo dire che presumo e penso che l'influsso delle riflessioni che lì si sono svolte possa avere anche influito sulla qualità del lavoro della 1ª Commissione, ed è per questo che voglio rivolgere ai colleghi di quella Commissione, in particolare ai colleghi relatori, la senatrice Finocchiaro e il senatore Calderoli, un ringraziamento.

Certamente, rispetto al testo licenziato dal Governo, quello che ha preso in carico la Commissione affari costituzionali è stato oggetto di approfondimenti e di modifiche sostanziali che indubbiamente ne hanno migliorato in modo radicale il contenuto. Tuttavia, mi duole dire che considero il testo ancora un gran pasticcio. Ecco forse le ragioni del titolo di quel convegno. Si parla di equilibrio tra poteri, che sono la clausola di salvaguardia agli assetti democratici della nostra Repubblica, che in questa riforma del Senato sembrano essere invece deboli e confusi. Si evocano altresì le aporie che, al contrario, su questa riforma si abbattono con copiose perplessità, traducendosi in domande incalzanti e, per alcuni versi, anche inevitabili. Questa riforma serve davvero al Paese? Così come è e come si pretende che venga messa ai voti, serve agli italiani? Gli effetti economici di questa riforma sono davvero in grado di produrre un beneficio al Paese, di rallentare o quanto meno di ridurre la gravissima deriva che sta facendo scivolare il nostro Paese verso un declino economico che impone, molto probabilmente in tempi ravvicinati, la definizione di una nuova legge finanziaria con un'ulteriore frustrata al nostro Paese?

A giudicare dagli interventi che si sono svolti sinora, che io ho apprezzato per la profondità, per l'ampiezza, per il buonsenso che ha prevalso nella ricostruzione, negli aspetti propositivi, nella valutazione critica, ma anche composta del testo che ci è offerto in esame, mi sembra che questa riforma tradisca le aspettative di ammodernamento dell'architettura istituzionale del nostro Paese.

Ho la sensazione che essa piaccia poco e a pochi. È tutt'altro insomma rispetto alla riforma che doveva tornare utile al Paese perché la macchina istituzionale diventasse più efficiente e meno costosa. Sembra, infatti, di essere di fronte ad un mostro a due teste che, da una parte, riduce il voto popolare a mero apporto alla formazione di una maggioranza che, a sua volta, deve solo sostenere il potere esecutivo, e, dall'altra, introduce il famigerato voto indiretto, con il quale si supera il bicameralismo perfetto. Tutt'altro.

Ho la sensazione che questa riforma offra invece la costola ad un tentativo goffo, quanto pericoloso, di superare il bicameralismo *tout court* con un Senato non elettivo e costituito praticamente da nominati senza poteri di controllo sul Governo e con poteri legislativi ridotti, che sarà tuttavia in grado, o rischia di essere in grado, di bloccare qualsiasi cosa non vada a genio alle Regioni.

Dico alle Regioni, non ai territori e, quindi, ai cittadini, ma alle rappresentanze territoriali cui viene, di fatto, consegnato il potere di interdizione. Mi sembra che era proprio quello che si voleva superare per agevolare la speditezza dell'azione legislativa in un rapporto di equilibri. Si trasporta così il Paese in una sorta di girone infernale, di conflitti di interessi paralizzanti e deleteri. Come non pensare, a proposito del Titolo V, al rischio che tale eccesso di potere e di influenza delle Regioni, soprattutto in materia di bilancio, non finisca per essere terreno di coltura per lo sviluppo, di ricatti, di veti incrociati, con conseguente rischio di paralisi dell'azione legislativa?

Un pasticcio che vira al monocameralismo, senza neanche tener conto del combinato disposto della riforma con la legge elettorale, e che definirei quasi una bomba ad orologeria, che rischia di creare un ingorgo istituzionale, oltre che un blocco antidemocratico, che tutto farà, fuorché determinare una semplificazione ed un beneficio per la vita degli italiani.

La visione d'insieme è quella di un sistema politico che si vuol chiudere difensivamente in se stesso, contro la concezione pluralistica e partecipativa della democrazia che è poi quella costituzionale. La posta in gioco è alta: queste sono le parole di commento di Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte costituzionale.

Potrei però ricordare anche - e lo faccio volentieri - le parole di un altro costituzionalista, Alessandro Pace, che fa eco al suo collega, dicendo sostanzialmente che, a parte tutte le critiche finora mosse, ciò che gli sembra indiscutibile è che la trasformazione del Senato da elettivo a non elettivo non costituirebbe affatto un risparmio, ma si risolverebbe, anzi, in uno spreco di risorse finanziarie.

So che neanche le parole di questi illustri costituzionalisti suggeriranno al Presidente del Consiglio l'utilizzo di parole meno severe - e anche più eleganti, direi - nei riguardi dei componenti di questa Camera, che non vivono d'indennità e talvolta operano anche in una condizione di oggettiva difficoltà e di disagio, per la prevalenza di un'azione in cui il principio del parlamentarismo è soffocato dalla necessità del ricorso frequente, più di quanto non sia necessario, all'egemonia del Governo.

Mi chiedo se non sarebbe stato più sensato procedere ad una concreta riduzione di deputati e senatori. Non sarebbe stato più sensato ridurre tutta quella serie di contraddizioni che frettolosamente furono create dalla riforma del Titolo V, con la legge del 2001, a causa della suddivisione puntuale e precisa di compiti e funzioni fra Stato e Regioni, eliminando la legislazione concorrente, così come facemmo sia nella XIV che nella XVI legislatura, sotto la lungimirante guida del Governo Berlusconi?

Cari colleghi, ritengo costituiscano un salto nel buio la funzione legislativa affidata ad una sola Camera e la nascita del nuovo Senato della Repubblica che vede la centralità delle Regioni e degli enti locali, cose che portano allo stravolgimento della Costituzione, con la modifica degli equilibri a favore dell'Esecutivo, annullando quei pesi e contrappesi che i Costituenti seppero abilmente individuare con saggezza e responsabilità per dare solidità alla nostra giovane democrazia. Senza contare il fatto che le Regioni, controllando il Senato, solleveranno una pletora di vertenze con lo Stato davanti alla Corte costituzionale. In tale sistema - e cito Giuliano Vassalli - si annida il pericolo di una stasi legislativa, quasi una riforma per aumentare i conflitti. Insomma, il Senato - senza poteri, con pochi poteri o con poteri ridotti - avrebbe paradossalmente il potere di bloccare e condizionare tutto nella maniera meno trasparente possibile, creando un'oligarchia monocorde e monocolore.

Questo vogliamo, colleghe e colleghi? Vogliamo trasformare il Senato in una Camera dello Stato, sottraendolo al legittimo voto del popolo? Quale sarebbe il risultato di tutto questo, forse governare meglio il nostro Paese? Ritengo di no: il risultato sarebbe far governare in assoluta e beata solitudine il *leader* di turno, con il controllo politico di Parlamento, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale e Consiglio superiore della magistratura. *(Applausi dei senatori Nugnes e Scilipoti)*.

Tutto ciò con il rischio, già sperimentato, di una deriva autoritaria, che dovrebbe farci riflettere tutti e suggerirci buonsenso e maggiore prudenza nell'assecondare quest'accelerazione sospetta e nell'accettare che la riforma della nostra Costituzione possa essere servita al Parlamento ed agli italiani con metodi inediti e contenuti assolutamente irricevibili. Quegli stessi italiani cui oggi si pone di fronte la favola con un lieto fine, domani ci chiederanno conto del perché di questa nostra scelta.

Noi abbiamo una grande responsabilità. Dobbiamo innanzitutto chiederci a chi serve la riforma del Senato. Serve all'Europa? Leggiamo «The Economist» anche di oggi per avere la risposta puntuale e precisa, sottratta alla contesa politica che c'è nel nostro Paese. L'Europa neanche ce la chiede questa riforma, contrariamente a quanto, in modo assolutamente irrituale e con rimaneggiamenti delle notizie, ci viene raccontato come un *mantra*. L'Europa semmai ci chiede le riforme dell'economia, del lavoro, della giustizia, della finanza.*(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 18,04)**

(*Segue* D'AMBROSIO LETTIERI). Serve all'Italia questa riforma? Sì, serve se la riforma è fatta bene e noi vogliamo fare una riforma fatta bene, perché una riforma fatta bene fa bene all'Italia, al PIL, riduce il contenzioso, rimette in moto l'economia, ma mantiene impregiudicati i principi di democrazia che sono alla base della storia della nostra Repubblica.

Dunque, qui ed ora abbiamo il diritto ed il dovere di onorare il mandato ricevuto dagli elettori, perché una buona forma di politica, che contrasta il vento dell'antipolitica, è l'assunzione delle responsabilità. Qui ed ora dobbiamo rappresentare gli italiani che vogliono un Paese più efficiente, non un Paese meno democratico, con un Parlamento immemore - magari - che quella Costituzione è il testamento di 100.000 morti, come ammoniva Piero Calamandrei. Proprio Calamandrei, nel suo discorso ai giovani nel 1955, diceva: «E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere». Egli intendeva, appunto, che quel testamento andava declinato in azioni concrete.

Il lavoro si deve compiere, non distruggere. La democrazia si corregge aggiungendo democrazia, sosteneva Tocqueville, e aveva ragione. Qui si tratta del futuro del Paese. Non si possono trasmettere agli italiani messaggi al limite del terrorismo psicologico, giocando sull'equivoco che occorre risparmiare sui conti pubblici. Andiamo a tirare fuori dai cassetti i costi della politica che ha messo in fila Cottarelli, piuttosto che parlare in modo irresponsabile delle modalità di risparmiare sui costi del Senato, aggiungendo anche degli zeri alle indennità e ai costi complessivi di questa Camera. Questa riforma, con un Senato non elettivo, non produce affatto risparmi, ma disgregazione dello Stato.

L'articolo 1 della Costituzione recita: «La sovranità appartiene al popolo». Quell'articolo scaturì dalla durissima e lunga lotta antifascista, dalla vittoriosa guerra di liberazione, dalla trasformazione dello Stato in Repubblica democratica con un *referendum* popolare e dal voto di una Assemblea costituente che fu eletta dal popolo. Se i nostri Padri costituenti hanno pensato ad una Carta modificabile, è perché puntavano su un modello elettorale proporzionale che garantiva l'apporto di tutti, la partecipazione. Oggi che siamo di fronte ad un modello elettorale che distribuisce premi di maggioranza, dobbiamo tener ben presenti i rischi e trovare le giuste correzioni capaci di garantire stabilità e democrazia, in un assetto moderno, efficace, efficiente, il che vuol dire anche apertura alla partecipazione popolare.

Con un Senato così disegnato su misura per non rispondere agli elettori, si sottrae democrazia e si aggiunge potere ad una nuova oligarchia. Dai comunisti ai liberali, nel 1945, tutti si sentivano affratellati da una passione comune, da quello che Norberto Bobbio chiamava il patriottismo della Costituzione. Questo spirito è indispensabile per dare le riforme all'Italia. Già dobbiamo registrare come una anomalia grave il fatto che non vi sia una Assemblea costituente, figuriamoci se possiamo accettare la deriva liberticida di una riforma che doveva essere utile agli italiani, ma si rivela utile solo al potente di turno.

Intanto, non posso fare a meno di concludere citando ancora una volta Calamandrei. Ricorderete tutti la famosa epigrafe: «Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi». Che sia sprone per tutti, in quest'Aula e fuori, quest'inno alla dignità, alla libertà, alla democrazia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e dei senatori Campanella e Di Maggio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è stato semplice, ma, se vogliamo dirla tutta, non è stato nemmeno molto veloce. Dopo una lunghissima attesa di molti anni, finalmente

il Governo italiano si è deciso ad inserire in Costituzione i costi *standard*. Non è avvenuto proprio di sua spontanea volontà: c'è stato bisogno di una spintarella. Il percorso che ha portato a questo importante traguardo non è stato facile e siamo stupiti del fatto che, dopo tanta attesa, con un emendamento a firma del senatore Calderoli la questione si sia risolta. A voi tutti signori forse sfugge quanto prioritario fosse questo risultato non tanto e non solo per il nostro movimento (che dei costi *standard*, soprattutto in ambito sanitario, ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia sia in Aula che fuori) quanto piuttosto per interesse di tutto il Paese.

Nel Paese, com'è noto, ci sono Regioni che spendono e spandono in maniera sconsiderata e altre invece che creano ricchezze e posti di lavoro, fornendo un servizio sanitario tra i migliori al mondo. E così, a fianco di Regioni virtuose, come la Lombardia e il Veneto, qualche chilometro più a sud vi sono Regioni dove le stesse bende e i medesimi medicinali acquistati dai colleghi di Milano e Venezia sono pagati cinque o sei volte tanto. È una differenza abnorme e, soprattutto, inspiegabile. Parte del denaro pubblico è utilizzato per sovvenzionare strutture fatiscenti e addirittura inesistenti, scatole cinesi create *ad hoc* per drenare soldi dei contribuenti nelle tasche di qualche signorotto locale. Ovvio, però, che questo allucinante spreco qualcuno debba pagarlo. Su anni di sperperi e sprechi c'è molto da dire e i cittadini dovranno rimborsarne le spese. Su quale leve lo Stato potrà recuperare i maggiori esborsi economici se non aumentando la tassazione? Dopo tanti anni e dopo che in ambito sanitario mezza Italia, per lo più quella meridionale, è stata commissariata per coprire i mostruosi *deficit* creati in anni di *mala gestio*, siamo arrivati a questo traguardo. La lentezza italica è tuttavia universalmente nota, ma dopo questa lunga attesa ci auguriamo che il Governo voglia finalmente dare corso fino in fondo ai costi *standard* perché le risorse, dicevamo prima, sono poche. Il Paese ha disposizione sempre meno denaro, proprio per colpa di tante cicale. Non possiamo permetterci, nessun escluso, di continuare a investire tali risorse come qualcuno ha fatto finora.

Signor Presidente, i costi *standard* sono il sacrosanto coronamento di una stagione di convinte e dure battaglie epocali combattute senza risparmio di energie. Grazie al senatore Calderoli si è riusciti in Commissione ad attenuare quella ondata di neostatalismo e neocentralismo.

Questa riforma non può però prescindere dal fatto che la nostra pressione fiscale è al 68,5 per cento, contro una media europea del 46. Questo significa che i nostri imprenditori hanno già al momento in cui aprono la partita IVA 22 punti di tasse in più. Vengono inseriti i costi e i fabbisogni *standard*, denominati, per evitare inglesismi nella Costituzione, «indicatori di riferimento di costo e fabbisogno». Penso che sarebbe utile aggiungere anche efficiente. Si tratta di un'evoluzione positiva. La loro costituzionalizzazione potrebbe, tra le altre cose, segnare la fine di misure recentemente adottate. Penso, per esempio, al disegno di legge n. 66 del 2014 che favorisce gli enti non virtuosi.

Signor Presidente, i costi *standard* in sanità non vogliono dire che per forza dobbiamo avere tutti la stessa malattia. Vogliono dire che una TAC, una siringa, una qualsiasi prestazione deve costare la stessa cifra sia in Lombardia che in Sicilia.

Tutto questo è inserito - merito di un emendamento del senatore Calderoli - in questa riforma per il superamento del bicameralismo perfetto, una riforma da tanti anni riconosciuta necessaria.

Il presidente del Consiglio Renzi ha dichiarato che la riforma del Titolo V è una vera e propria rivoluzione. Ha altresì dichiarato: «Voglio troppo bene a questo Paese per lasciarlo ai frenatori, a chi dice solo no e disfa i progetti altrui». Ma non so, signor Presidente, quali sono i progetti altrui, chi intende. Chi sarebbero poi i frenatori? A quanto mi risulta, il proprietario della Brembo è nelle fila del PD.

E chi è la Penelope di turno, che di giorno tesse e di notte sfila la tela?

Bene ha detto il senatore Caliendo nel suo intervento. Ha chiesto al Presidente del Consiglio di venire in Aula per spiegare a tutti noi quali sono i suoi veri progetti; per dire chiaramente quali sono le sue intenzioni e se questo Senato, per il percorso che ha in mente, è un impiccio, un problema, un ostacolo. Deve dire che, appena approvata questa assurda riforma, troverà un qualsiasi motivo per sciogliere le Camere o magari sciogliere solamente questa. D'altronde, ha ragione anche lui: se vuole comandare indisturbato per i prossimi vent'anni, è l'unico sistema.

Voglio ricordare a chi ci ascolta da casa che il Senato aveva già votato sì alla legge che cambiava la Costituzione, con 170 sì, 132 no e 8 astenuti. Così era arrivato il voto finale in Senato. Era il giorno in cui si chiudeva il percorso che la Lega aveva cominciato sin da quando si era affacciata in Parlamento. Poi c'è stato - come tutti sanno - il*referendum*. Qualcuno ha detto che c'era stata anche una buona affluenza e il no prevalse per il 61,7 per cento e - guarda caso - il sì prevalse solo in due Regioni su venti: il Veneto con il 55,3 per cento e la Lombardia con il 54,6 per cento.

Molto grave fu che Romano Prodi e Arturo Parisi hanno rispettivamente definito pericolosa ed eversiva la riforma approvata nel corso di quella legislatura. Chissà che cosa avrebbe dichiarato ora Prodi se fosse diventato Presidente della Repubblica. Chissà se avrebbe firmato questa riforma.

Dopo tutto, cari signori della maggioranza, un grande pasticcio l'avete già fatto. Delle Province si parla come di nodi ancora aperti, ma aperti, signor Presidente? I nodi sono stati stretti, sono strettissimi come un nodo scorsoio e ora a voi la responsabilità di scioglierli. Avrete creato un mostro amministrativo.

In questo periodo di crisi nera ci sono Province che si sono difese benino ed altre che si sono sostanzialmente ancora più indebolite. Forse la questione delle macroregioni non è poi così peregrina. Proprio oggi la Commissione europea ha avviato una consultazione *on line* sulla strategia macroregionale dell'Unione europea per la regione alpina. Che ben venga questa consultazione. Forse con uno Stato così diversamente strutturato ci potrebbe essere più coesione nazionale e più unità? Non lo so. Sta di fatto che ne abbiamo estremamente bisogno.

Più libertà per essere più uniti non sarebbe male, signor Presidente, quella libertà che noi chiediamo da molti anni.

E poi una nota di colore, signor Presidente. Ho fatto l'amministratore locale e il sindaco per tanti anni. Con le vostre scelte economiche sugli enti locali avete costretto i Comuni ad accorparsi, a svolgere insieme le loro attività, e questo sia per i Comuni virtuosi che per quelli meno virtuosi. Ne avete tarpato le iniziative, riducendo all'osso i trasferimenti statali e obbligando i Comuni a diventare i gabellieri dello Stato. Li avete portati alla potenziale chiusura con il Patto di stabilità.

E poi, signor Presidente, mi sono avvicinato alle amministrazioni provinciali e anche qui, con una delle leggi più scellerate, le avete umiliate politicamente ed economicamente paventandone la chiusura, cosa che non è avvenuta e mai avverrà.

Signor Presidente, sono arrivato in Senato e abbiamo iniziato a discutere sulla chiusura del Senato stesso; poi ho frequentato un po' la Regione e con questa riforma avete tentato di svuotarne le competenze.

Signor Presidente, l'altra sera sono stato al locale di un mio amico e non le dico dove aveva le mani quando mi ha servito al tavolo. Avrà pensato: «Questo porta un po' di sfortuna; mica mi farà chiudere il ristorante? In tutti i posti in cui è andato hanno chiuso». Al ristoratore, che è mio amico, ho detto di non preoccuparsi perché non sono io che porto disgrazia. Qualcuno ha anche detto che «un uomo senza storia è un uomo che non ha futuro».

Vediamo da dove arrivano tutte queste sfortune. Tutto nasce dal patto del Nazareno, luogo dove Renzi e Berlusconi si sono incontrati e accordati per una storica riforma delle istituzioni, una sorta di accordo-testamento da lasciare in dote ai nostri figli.

Mai luogo fu meno adatto. Ricordo, per gli amanti della storia, che quel palazzo, attuale sede del PD, si chiama così perché nel 1622 vi morì il cardinale Michelangelo Tonti, detto - appunto - il Nazareno. Questo cardinale nel 1609 si fece rilasciare dall'arcivescovo Paolo V un testamento - una *facultas testandi* - per poter disporre a proprio piacimento delle sue immense ricchezze, che altrimenti sarebbero state utilizzate per costruire il collegio del Nazareno. Quel testamento provocò guerre giudiziarie che durarono oltre cinquant'anni perché il cardinale, con subdoli codicilli inseriti in punto di morte, lasciò tutto ai suoi familiari e alla sua servitù.

Quindi, colleghi, il testamento Renzi-Berlusconi non poteva avere luogo peggiore per essere redatto: un luogo sicuramente malaugurante. La sola differenza è che noi non avremo cinquant'anni di tempo

per opporci, ma a quanto pare solo pochi giorni, per volere del nostro Presidente del Consiglio.

Certo è che l'esecutore materiale non sarà Renzi, ma saranno i componenti di questa Assemblea.

Inoltre, signor Presidente, vi sono parole che in questi ultimi anni sono diventate vere e proprie idrovore capaci di risucchiare tutto. Una di queste è la parola «riformismo»: riforme necessarie, riforme urgenti, riforme chieste da Tizio, riforme utili a Caio.

Bella riforma quella degli 80 euro, signor Presidente! Non penserà certamente che gli 80 euro sono finiti nei supermercati o nei negozi? Gli 80 euro sono finiti nelle urne elettorali delle sue europee. Che abbiamo contribuito, anche se solo per pochi spiccioli, alle casse delle attività commerciali che sono in profonda crisi? Gli 80 euro sono serviti per pagare le tasse di ogni tipo che voi avete messo a livello locale e che hanno raggiunto un livello e un peso insopportabile.

Poi, un piccolo, ma veramente piccolo sospetto viene: perché tutto questo grandissimo dibattito sul Senato, sul Titolo V e su tutto quello che sta intorno a questa riforma? Forse perché è la palma della vittoria da sventolare in Europa, magari insieme a quelli che hanno vinto il mondiale e magari durante tutto il semestre europeo? Infatti, è molto più semplice e mediaticamente fruttuoso sventolare l'approvazione di questa riforma che parlare di altre becere questioni. Penso, ad esempio, al fatto che il debito pubblico è schizzato a cifre enormi, alla mancanza di lavoro, alla disoccupazione giovanile, alla questione degli esodati e a quella degli immobili pubblici allo sfascio, alla sudditanza a un'Europa matrigna e ad un euro che opprime l'economia. Vogliamo parlare del primo, del secondo e del terzo provvedimento cosiddetto svuota carceri, dell'indulto, dell'amnistia, della crescita o, meglio ancora, della non crescita, del PIL negativo o, quando va bene, di un PIL vicino allo zero, dell'immigrazione? Al riguardo, signor Presidente, complimenti per quello che sta succedendo nel Sud del Paese: vi sono scontri che lasciano molto perplessi anche soggetti come noi che, sotto l'aspetto dell'immigrazione, hanno sempre battuto i pugni sul tavolo.

Perché non ricordare la mancanza di un piano industriale serio, di una strategia industriale seria, di un piano energetico per il Paese?

E la politica estera? A proposito, signor Presidente: ma che ne è dei marò? Mettiamoli in Costituzione; mettiamo in Costituzione che, quando accadono questi eventi, il Governo si deve impegnare per riportare a casa i suoi figli e non li deve abbandonare per anni al loro destino. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Campanella e Zin)*.

Mettiamolo in Costituzione, non so se nel Titolo V o nel Titolo VI (chiederò a Calderoli la collocazione migliore).

Mi pare, signor Presidente, che la confusione regni sovrana, che parlare di riforma del Senato serva a nascondere le pecche. *(Applausi del senatore Campanella)*. A nascondere le mancanze, le incapacità e, soprattutto, le poche idee.

A quando l'applicazione seria dei costi*standard* alla sanità?

E il lavoro? Vogliamo parlare di quello? Eppure in Costituzione è presente. E per il manifatturiero, che ha fatto da traino importantissimo per questo Paese? È forse proprio il manifatturiero il comparto in cui ricercare moltissimi posti di lavoro? Se la risposta è sì, allora smettiamo, una volta per tutte, di continuare a sostenere che serve manodopera straniera: non serve, signor Presidente.

Smettiamo di pensare che sia sufficiente qualche piccolo incentivo fiscale; né può servire uno sconto dello «zero virgola zero» (non so quanti zero) sulla bolletta dell'energia elettrica. Occorrono soldi, misure credibili, programmi seri, un taglio netto al cuneo fiscale e massima attenzione per quei lavoratori che hanno perso l'impiego.

Possiamo modificare mille volte il Titolo V della Costituzione, ma se non lo si fa in modo serio e mirato, non una sola di queste situazioni migliorerà: non diminuiranno i disoccupati, né un giovane laureato troverà un posto di lavoro, né una giovane coppia sarà incline a mettere al mondo dei figli.

È molto discutibile che il regalino degli 80 euro sia stato sbandierato come un taglio strutturale al cuneo fiscale delle imprese. Lo dico, signor Presidente, perché voi avete una certa disinvoltura nel cambiare il nome alle cose e ai problemi. Più sarà difficile cambiare nome, più questo Paese non capirà

dove e come lo volete condurre.

Il Governo rischia. Sarebbe meglio se scrivesse correttamente quelle misure che sono state tanto annunciate e sbandierate. Attenzione: le pentole antiaderenti, a Natale, a gennaio del prossimo anno cominceranno a far attaccare la frittata, e di questo risponderete ampiamente.

Il Governo fissi i costi *standard* veri e rigorosi su cui misurare la finanza locale; solo così avremo la possibilità di avere credibilità politica anche in Europa e lei, signor Presidente, avrà la sua palma da sventolare.

Chiudo con una considerazione. Attenzione: salendo le scale capita che si incontri uno che scende; ma può anche capitare che succeda il contrario, che magari quando si scendono le scale si trovi quello che le scendeva prima che ora le sale. Molta attenzione, quindi.

Signor presidente Renzi, veda, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, anzi l'oceano. E stia sereno, *premier* Renzi: non sarà l'oceano Pacifico. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella legislatura dal 1996 al 2001 si ebbe la discussione del progetto della cosiddetta Bicamerale, presieduta da Massimo D'Alema, e si ebbe la discussione della legge costituzionale che portò alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Nella successiva legislatura ci fu il tentativo del centrodestra di imporre al Paese il lodo di Lorenzago, partorito dalla penna di Roberto Calderoli, che fortunatamente gli elettori bocciarono a grande maggioranza con il *referendum* confermativo del giugno 2006.

Nella scorsa legislatura abbiamo cambiato il testo dell'articolo 81, introducendo il tendenziale pareggio di bilancio in Costituzione.

Speravo che questo Parlamento avesse imparato la lezione. Giuseppe Dossetti, Piero Calamandrei, Leopoldo Elia, Livio Paladin, tutti ci hanno detto che la Costituzione non è una legge qualsiasi e non è una materia di discussione come le altre.

La Costituzione non è intangibile: è soltanto troppo delicata per essere trattata come un impaccio e come l'oggetto di una riforma simile alle altre. Il dibattito sulla riforma della Costituzione non può essere caratterizzato dalla sintesi di un *tweet* o dalla fretta di un *selfie*.

La Costituzione è al contempo una fonte del diritto, un catalogo di diritti individuali e una tavola di valori intorno a cui una collettività si ritrova. È un progetto di vita.

La Costituzione è un tessuto unitario, un geniale e sofisticato sistema di vasi comunicanti. Non si può ritenere di mutarne una parte senza dare un colpo di maglio alle altre. Basti un esempio. Quando la Costituzione assegna un diritto non può farlo in chiave assoluta. Deve prevederne dei limiti, ma rimette l'identificazione di quei limiti alla legge. Si chiama riserva di legge.

La riserva di legge, però, ha una funzione di garanzia, se la legge deve fare la strada lunga del bicameralismo; ne ha un'altra, se c'è il monocameralismo.

Oggi si parla molto e giustamente di mafie, corruzione e legalità, ma quanto alle garanzie di legalità sappiamo che magistratura e Polizia devono operare secondo le leggi.

Può darsi che il monocameralismo sia una buona idea (lo sostenevano i comunisti alla Costituente, lo sostennero i comunisti e la sinistra indipendente a metà anni Ottanta e poi ancora Cossutta nel 1998), ma occorre sapere che cambiare struttura e composizione del Parlamento ha immediate ricadute sulle garanzie di legalità per i cittadini. Giustizia, garanzie sociali, diritti individuali: sono tutti domini legislativi che subiranno un pesante impatto dalla riforma del Parlamento.

Ma il Parlamento è anche un collegio elettorale che, a sua volta, elegge il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali, i membri del Consiglio superiore della magistratura e delle *authority*. Dobbiamo saperlo quando ne cambiamo natura e composizione.

Oggi non ci viene proposto un monocameralismo, ma un bicameralismo differenziato senza però un modello teorico coerente e senza un sostrato di esperienza ben sedimentato. Di grazia, che coerenza ha

dire che il Senato svolgerà funzioni importanti, ma sarà composto da persone che gli elettori non sceglieranno? E che logica c'è nel negare loro l'indennità, ma assegnare loro invece l'immunità?

È una ben strana funzione quella che richiede la garanzia giuridica delle immunità come quella dei deputati e non quella economica che nella storia delle democrazie occidentali ha lo stesso significato.

Sull'immunità, signor Presidente, mi permetta una parentesi. Pochi giorni fa ricorreva l'anniversario dei fatti di Roma, Genova e Reggio Emilia del 1960, quelli che gli storici sintetizzano come «il luglio '60», cioè la ribellione popolare al Governo Tambroni.

A Roma, il 6 luglio di quell'anno a Porta San Paolo vi fu una manifestazione politica cui presero parte membri del Parlamento come Aldo Natoli e Aldo Venturini, comunista l'uno, socialista l'altro. Ebbene, il corteo che essi capeggiavano subì la carica a cavallo della polizia che trascurò completamente che si trattasse di rappresentanti del popolo, di membri delle Camere.

Non sono la nostalgia o l'omaggio al passato, signor Presidente, le ragioni per cui menziono questo episodio. Lo dico perché può ricapitare che noi si abbia bisogno dell'immunità, nel suo vero senso. Anzi, è ricapitato già nel 2001 a Genova allorquando la deputata Deiana è stata percossa dalla polizia mentre manifestava pacificamente e nonostante avesse esibito il suo tesserino da parlamentare. Ed era capitato nel 1926 quando Antonio Gramsci era stato arrestato da deputato in carica, dopo che Matteotti era stato rapito e ucciso e Amendola picchiato a Montecatini. Le immunità, signor Presidente, servono a questo: non per i corrotti ed i ladruncoli da quattro soldi che le usano oggi. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC e della senatrice Albano).*

Torno al punto per riprendere una definizione che ho ritrovato nel dibattito parlamentare del 2005 sulla *devolution* del centrodestra. Si tratta di un modello "senza verità". È stato detto che vi sono Senati ad elezione indiretta, come per esempio la Camera alta tedesca, e questa sarebbe la prova che chi grida all'autoritarismo sbaglia. Mi sono documentata: il *Bundesrat* è la Camera degli Esecutivi regionali, non dei notabili e dei potentati territoriali. Il *Bundesrat* ha un senso perché nella Costituzione tedesca è scritto che i *Länder* curano l'esecuzione delle leggi: sono, cioè, i principali centri amministrativi del Paese. La legge è di competenza della Camera bassa mentre la sua applicazione avviene in sede regionale.

È per questo che il *Bundesrat* rappresenta le comunità locali. Ma nel disegno emerso dalla Commissione affari Costituzionali che senso ha la rappresentanza delle istituzioni locali? I *Länder* hanno anche competenze fiscali. Le Regioni italiane ed i Comuni hanno pochissime attribuzioni in questo campo e, comunque la nuova lettera *e)* dell'articolo 117 della Costituzione, scritto dalla Commissione, accentra nello Stato la competenza legislativa esclusiva in materia tributaria e di coordinamento della finanza pubblica, per Stato qui si intende la Camera e non anche il Senato.

Quindi, avendo anche fatto l'assessore al bilancio del mio Comune, sono contenta di questa chiarificazione ma chiedo in nome di che cosa esista un Senato che rappresenta le istituzioni locali, visto che su quel punto essenziale non potrà mettere bocca.

Per il resto mi associo interamente alla senatrice Dirindin, che ieri è stata limpida ed efficace. Le Costituzioni sono spesso dei compromessi, ma quei compromessi devono essere frutto di un incontro alto e trasparente di aspirazioni, modelli di Stato, fusione di obiettivi. Pensate che, solo sospettando quale opaco cedimento alla controparte, Concetto Marchesi abbandonò l'Assemblea costituente sull'articolo 7, ritenendo che tra De Gasperi e Togliatti fosse corso qualcosa di meno che commendevole.

Ecco perché molti di noi senatori abbiamo auspicato un percorso più trasparente e meditato. Perché ci si ostina a sostenere che i patti con Berlusconi devono essere mantenuti, mentre si dice che senatori del proprio partito sono dei "gufi", dei conservatori, dei gattopardi? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È un atteggiamento offensivo ed istituzionalmente pericoloso.

Alla Camera, nel settembre 2004, Sergio Mattarella, non proprio un esagitato comunista, affermò, citando Aldo Moro, che la Costituzione è la casa comune di tutti. Ed un altro autorevole deputato citò il pensatore tedesco Häberle ricordando che la Costituzione è lo specchio del patrimonio culturale di

un Paese e il fondamento della sua speranza. Il nostro collega, - già Presidente della Repubblica - Ciampi, definì la Costituzione la nostra Bibbia civile. A lui facciamo tutti i migliori auguri. *(Applausi)*.

Mi domando e vi chiedo: è questo il metodo per riscriverne ampie parti? Nel progetto di Costituzione che è uscito dalla Commissione non c'è a mio avviso l'Italia che in molti speravano, ascoltando e guardando il Renzi delle Leopolde: c'è un Senato non elettivo associato ad una legge elettorale finora con liste bloccate; c'è l'immunità parlamentare alla vecchia maniera; c'è l'aumento delle firme per il *referendum* e per le leggi d'iniziativa popolare. Chiedo a Renzi e a tutti voi: dov'è l'Italia aperta, libera, partecipata e soprattutto contendibile che i tre milioni di elettori delle primarie dell'8 dicembre si aspettavano? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per finire, al Presidente del Consiglio, che di recente ha citato Ulisse e Telemaco, vorrei dire che per me la cacciata dei Proci significa un fisco più giusto, pene certe per gli evasori, l'allargamento della base imponibile, una giustizia penale più celere, un assetto amministrativo liberato dagli intrecci, lotta senza quartiere alla corruzione. Ulisse e Telemaco non si sedettero al tavolo con i Proci, e non fecero patti. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e dei senatori Campanella e Di Maggio)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, gentili colleghi, questo è il mio primo intervento in Assemblea, e sento che per arrivare all'argomento in discussione oggi devo prima spiegarvi il percorso, le ragioni e le modalità con cui intendo mettere le mie competenze e il mio ruolo a disposizione di quest'Aula e del Paese.

Probabilmente alcuni di voi conoscono la mia storia e sanno com'è accaduto che io oggi mi trovi qui con voi in quest'Aula, dopo quella per me inaspettata nomina che è avvenuta lo scorso agosto. Quel giorno ho avuto di fronte un uomo straordinario, nella sua caratura intellettuale ed etica, che ringrazio dal più profondo del mio cuore per aver deciso che la rappresentanza del mondo della cultura e quindi della scienza dovesse essere rafforzato in quest'Aula anche con senatori di nomina presidenziale. Ho detto più volte che in questa storia la parte meno rilevante è proprio il mio nome.

Quel giorno è stato come se una luce avesse illuminato i laboratori d'Italia, i laboratori di chimica, di fisica, di biologia, dove lavorano giovani studiosi nei quali brucia in corpo il sacro fuoco della passione per la conoscenza. Si tratta di persone che prima di tutto vogliono capire cose che non si conoscono. Si tratta di giovani e meno giovani ai quali, da troppe legislature, si fa di tutto - temo - per cancellare orizzonte e futuro e non mi spiego perché.

Infatti, la scienza è nata nel nostro Paese e negli ultimi 153 anni è stata perseguita da grandi studiosi, alcuni dei quali sono ed erano qui oggi in Aula, che tanto lustro hanno dato al nostro Paese, all'Italia, e che hanno fatto scuola nel mondo. Mi riferisco a quei grandi nomi che hanno alimentato nel mondo le scuole della fisica, della chimica, della biologia, dell'istologia e della genetica. E come non citare la formidabile scuola di neuroscienze, che è anche il mio ambito di lavoro, una scuola che ha lasciato il segno nel mondo e che è nata tra Pavia, Pisa e Torino. A Pavia ha lavorato il premio Nobel italiano, Camillo Golgi; a Pisa c'era Giuseppe Moruzzi. A Torino c'era un professore universitario, Giuseppe Levi, che ebbe tra i suoi giovani e brillanti allievi Salvatore Luria, Renato Dulbecco, Rita Levi-Montalcini. È una storia che davvero ogni volta mi emoziona. È la storia di un maestro e dei suoi tre allievi, tutti e tre insigniti con il Nobel. Non era mai successo prima al mondo e chissà quanti secoli dovranno passare prima che accada ancora, se mai accadrà.

Ebbene, questo è successo con un maestro italiano. Avere dei bravi maestri è molto importante ad ogni livello. Tra gli allievi di Giuseppe Levi c'era Rita, una donna che a tutti i costi volle studiare medicina in un tempo in cui alle donne non era consigliato di studiare. Lei era un'ebrea nell'Italia delle leggi razziali. Quando emigrò negli Stati Uniti divenne famosa per essere l'italiana che studiava gli embrioni di pollo per capire come si forma il sistema nervoso. Tutto qui, uno direbbe. Ma la sua scoperta ci ha spiegato come si formano i nostri tessuti, i nostri neuroni e ci ha aperto mondi immensi.

Rita ha seduto a lungo in quest'Aula. In quel giorno d'agosto dello scorso anno il presidente Napolitano, nel manifestarmi le sue intenzioni, citò la professoressa Rita Levi Montalcini, deceduta

pochi mesi prima e mi disse che aveva deciso di nominare dei nuovi senatori a vita e che tra loro voleva includere una scienziata, che fosse attiva dentro e fuori il laboratorio.

Non è stato semplice per me capire come potesse concretizzarsi l'impegno verso il mio Paese in questa veste. Ma ho capito subito che poteva essere un impegno serio, anzi serissimo. Ho subito inteso il nuovo ruolo soprattutto come una grande responsabilità verso di voi, verso questa Assemblea, un obbligo a cercare il dialogo con tutti voi, mettendomi a disposizione di chiunque voglia verificare anche con me fatti e condizioni nelle discussioni su materie scientifiche, medico-sanitarie e della ricerca.

Ma, contemporaneamente, avverto anche una responsabilità verso gli studiosi di oggi, giovani o meno giovani perché le buone idee non hanno età. Studiosi appartenenti a qualunque ente di ricerca e ad ogni disciplina scientifica, che tutte le mattine varcano la porta dei laboratori di ricerca italiani e iniziano la giornata come se stessero ogni volta partendo per un luogo sempre nuovo e sconosciuto, sperando di raggiungere un traguardo, magari poi per vederlo svanire e, infine, conquistarlo solamente per non aver mai ceduto nell'assiduità di continuare a ricercarlo e senza mai avere paura.

Il mio lavoro in quest'Aula è anche per tutti coloro, di ogni età, che studiano con serietà e con onestà, senza mai prescindere nel proprio lavoro da una solida struttura etica, rendendo conto ogni giorno di ciò che fanno spendendo soldi pubblici e spiegando perché lo fanno, quindi rispettando sempre l'onere della verifica delle fonti e l'accettazione dei fatti controllati. Questi giovani e meno giovani studiano, ricercano e scoprono in tutte le discipline per il nostro Paese. Svolgono un lavoro che ritengo capace ogni giorno di risvegliare la parte più autentica, disinteressata appassionata e appassionante dell'animo umano.

È con questo serio impegno che vengo in Senato ogni settimana, per sedermi qui con voi, per imparare e per capire come si possa contribuire a ricostruire una nazione dove i cittadini siano soddisfatti e chiamati a partecipare alla vita del Paese, per contribuire con voi a capire come costruire una nazione che sia intellettualmente preparata e rispettata nel confronto internazionale su tutti i piani e con una classe politica sempre più capace di parlare a tutte le forme di intelligenza e in grado di stimolare le immense capacità insite nella natura umana.

Con i miei collaboratori qui in Senato, uno storico della medicina e un esperto di diritto costituzionale, abbiamo creato una densa rete di colleghi e intellettuali, italiani e stranieri in diverse discipline inclusi la filosofia, la sociologia, il diritto e la storia - che per me è importantissima, è fondamentale riferimento in ogni cosa che facciamo -, ma anche l'agraria, la veterinaria e l'ingegneria perché mi aiutino a capire, a trovare e verificare fonti e fatti, anch'io, da consegnare a voi.

Sono consapevole che l'ultima parola vada alla politica. Su questo non si discute. Ma voglio fare la mia parte affinché la politica, nel decidere, sia informata al meglio possibile.

È ovvio che i fatti che indago e verifico, con l'unico metodo che conosco e che nel tempo ha dimostrato di funzionare regolarmente, cioè il metodo scientifico, mi portano ad avere posizioni che anche io esprimo pubblicamente. Ma deve esser chiaro che sono comunque sempre pronta a cambiarle, se qualcuno mi dimostra che sono sbagliate, e mi piacerebbe che fosse così per tutti.

Il mio lavoro mi ha insegnato che qualunque mia idea, per quanto io l'ami o l'abbia ben pensata, può essere sbagliata. Per questo, chi fa lo scienziato in modo serio apre tante strade ed esamina analiticamente tutti i pensieri che i nostri circuiti mentali ci permettono di disegnare, ammetto, sempre con il timore di tralasciarne qualcuno. Ho imparato così sulla mia pelle cosa significhi veder fallire un'idea che sulla carta sembrava giusta, ma che poi non ha retto alla prova sperimentale. Ho anche provato la gioia che viene dalla conquista di territori nuovi, dove nessuno era mai stato prima, trasformandoti magari nel primo uomo al mondo a vedere quel risultato, per poi consegnarlo a tutti. E, se lavori nell'ambito della biomedicina, capisci anche cosa significhi essere di aiuto per contribuire a crescere le speranze di coloro che quelle speranze non riescono a darsele da soli.

Ecco, nell'essere in quest'Aula io non posso prescindere da questa mia formazione, per quello che vale. Lavoro così anche a Milano, anche lì ho una squadra e non potrei farne a meno (siamo in 20). Quando

non sono in Senato, tutto il mio tempo va esclusivamente ripeto esclusivamente nella ricerca pubblica, che porto avanti come professore in aspettativa a vita, per accrescere la nostra possibilità di scoprire di più della malattia che studiamo, affrontando continue sfide mondiali. Siamo in venti nel laboratorio e, come per tanti altri laboratori, sono venti stipendi ogni mese da trovare con la sola forza delle idee, che vengono messe in competizione con le idee di chiunque altro nel mondo. E come per altri colleghi italiani, riusciamo pure a vincere, lavorando in Italia e dall'Italia e sfidando scienziati che stanno ad Harvard o a Caltech.

Questa è l'Italia che conosco, colleghi, che frequento, che sopravvive, che credo di poter portare qui per lavorare insieme a voi. Credo di poter essere utile a quest'Aula come senatore solo se continuerò ad essere una scienziata attiva e da sempre orgogliosamente parte di un'istituzione pubblica italiana, luogo di studio e formazione delle generazioni future: l'università. Anzi, quella nomina ammetto che ha dato ancora più significato a questi scopi, avendo sempre ritenuto che la scienza non possa bastare a se stessa e credendo insufficiente una scienza che si esaurisce dentro i laboratori. Viceversa, credo che la scienza possa dirsi compiuta solo nel momento in cui si spiega, anche magari con quanto di conflittuale pone sul tavolo, e così facendo diventa parte del confronto e della crescita civile di una società mettendo a disposizione non solo i risultati, ma ancora di più quell'immenso valore e quell'immenso coraggio che cresce in ogni mente che non teme di esplorare l'ignoto, con nuovi pensieri e con vergini azioni.

Per via di questa mia storia professionale e come senatore a vita, ho pensato che il mio ruolo in quest'Aula non debba quindi essere quello di entrare nell'agone politico quotidiano, che rispetto profondamente quanto piuttosto quello di fornire, con ogni mezzo a me accessibile, informazioni relativamente agli ambiti che meglio conosco, per aiutare a legiferare consapevolmente e per evitare tragiche scelte legislative, alcune anche recenti, che confondono i cittadini e che tutti noi, presto o tardi, pagheremo in termini di libertà, conoscenza, sviluppo. Aggiungo che sono tendenzialmente pronta alla fiducia al Governo, perché un Paese governato è un Paese che può progettare un futuro, ma la presenza di un'effettiva appropriatezza delle decisioni e di una praticabilità democratica sono per me le precondizioni perché io possa esprimermi favorevolmente sulle questioni attinenti alla governabilità.

È con questi pensieri, gentili colleghi, che affronto ogni giorno il significato della mia nomina, sancita con norma costituzionale e priva di appartenenza politica. È con questi pensieri che svolgo questo primo intervento in Aula nel contesto di una discussione che riguarda un momento storico che percepisco bene essere importantissimo.

Ho letto ed ascoltato e continuerò a farlo. Da più parti si dice che, dopo anni di discussioni, è l'ora di passare ai fatti e di licenziare un testo ovvero di attuare una riforma costituzionale che corrisponda agli impegni che l'Italia ha assunto in sede internazionale e in ogni caso di corrispondere alle aspettative dei cittadini. Ho studiato, con l'aiuto di colleghi. Nella proposta di riforma ci sono buoni e importanti punti.

Mi pare che ci siano però anche alcuni punti controversi e voglio richiamarne alcuni (quattro), perché credo che debbano essere chiariti in quest'Aula, essendo questo il luogo deputato a farlo di fronte a tutti gli italiani. Un primo punto, un aspetto serissimo sollevato da altri senatori, che credo di aver percepito, riguarda la questione relativa alla legittimazione indiretta dei nuovi senatori espressi su base regionale. Si tratta di una questione che non penso possa essere liquidata con l'obiezione semplicistica che altrimenti vi sarebbero indennità da corrispondere, violando il dogma populistico che predica oggi solo tagli alla politica. Sto quindi cercando di capire meglio i ragionamenti su questo punto.

Il secondo punto è che non ho ben capito l'obiezione, espressa da alcuni costituzionalisti, per cui un Senato, i cui membri fossero eletti direttamente dai cittadini, non si potrebbe privare del rapporto di fiducia con il Governo.

Terzo punto: penso di aver capito anche che è molto importante prevedere un modello costituzionale che si concili - soprattutto sotto l'aspetto delle garanzie e del pluralismo - con la riforma elettorale in corso di realizzazione.

Allo stesso tempo - quarto punto - mi sembra anche di capire che le direttrici fondamentali, i

miglioramenti possibili, non possono essere rinviati alle successive letture. Mi sembra di capire che ove il nostro testo fosse approvato alla Camera senza modifiche, le successive letture sarebbero del genere; o tutto o niente. Questo ci porrebbe di fronte, mi porrebbe di fronte alla grave scelta del "prendere o lasciare", dolorosa, pesante, importante perché, se sbagliata, può pregiudicare gli interessi del Paese, dei cittadini, della qualità della nostra futura democrazia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e Misto-SEL)*.

Di tutto questo discuteremo nelle prossime ore, ci confronteremo sugli emendamenti. Sopra qualsiasi cosa auspico che continueremo a farlo sfruttando appieno la procedura di revisione costituzionale prevista dai nostri Padri costituenti che ci mette al riparo, nell'immediato, da semplificazioni pericolose per il Paese.

L'aspetto su cui vorrei ora concentrarmi, nel chiudere il mio intervento e sul quale chiedo la vostra attenzione, riguarda quella che in più occasioni ho descritto come la proposta di un Senato che includa anche delle competenze specialistiche, utili a costruire e rafforzare il nostro rapporto con il mondo moderno.

Gentili colleghi, sono decenni che parole come scienza, ricerca, tecnologia e innovazione sono usate nelle discussioni politiche secondo me solo a fini retorici, per essere subito escluse dal vocabolario e dal circuito legislativo italiano. Negli ultimi vent'anni si è, purtroppo, fatto spesso scempio delle competenze scientifiche e tecniche in queste Aule. Eppure io non so su cosa si possa costruire il futuro di una Nazione se non su una solida, informata, consapevole e partecipata democrazia, anche su questi temi.

Più volte sono rimasta stupita di come competenze che conosco, che frequento fuori da quest'Aula, che ci vengono sottratte da altri Paesi, non siano state nemmeno riconosciute dal Parlamento, quando non addirittura disconosciute e umiliate, confondendole e mescolandole con le parole di improvvisatori, di ciarlatani e di incompetenti.

Facciamo studiare nelle nostre università i nostri figli e nipoti perché si specializzino ad esempio in ingegneria. E siamo felici ed ero felice di sentire il nostro Presidente del Consiglio citare con orgoglio il suo incontro con l'amministratore delegato di General Electrics, il quale gli riferiva della bravura degli ingegneri italiani. Saremmo ancora più felici e sarei ancora più felice se questi ingegneri venissero ascoltati e inclusi, invece che essere messi da parte. Gli scienziati italiani raggiungono obiettivi straordinari in tanti campi. Lo sanno tutti, oltre le Alpi. Nel loro Paese invece sono spesso ignorati e fagocitati dalle teorie dei complotti. Insomma, li perdiamo ogni giorno. Sono competenze tralasciate, trascurate, raggiungimenti che sembrano non entrare mai nel tessuto legislativo affinché possano diventare patrimonio utile al Paese.

Io sento che la politica diffida della scienza. Con tutto il rispetto, a me però pare che buona parte della politica non sappia nemmeno cosa sia la scienza. Anche la scienza diffida ormai della politica, per gli stessi motivi. Eppure dovrebbero essere alleate, scienza e politica; l'una a cercare i fatti, l'altra, la politica, ad acquisirli per poi partire da lì per discutere dei valori sociali, economici o etici associati a quei fatti e, quindi, legiferare. E i cittadini resi consapevoli e informati a fare da sentinella e a controllare la validità di quelle scelte. Questa è per me l'ultima parola della politica: non quella di prescindere dalla verifica dei fatti o, peggio ancora, di inventarseli o manipolarli per sostenere mere preferenze e opinioni non sostenute da prove.

Le audizioni sono uno strumento informativo della politica molto importante - l'ho sperimentato nella Commissione igiene e sanità - ma temo non bastino su alcuni argomenti.

Credo che, per affrontare ambiti disciplinari così complessi, come quelli che hanno a che fare con scienza, innovazione e tecnologia, si debba agire diversamente, creando prima di tutto fiducia, ovvero abbandonare la fantasia che dall'altra parte vi siano solo dottor Frankenstein, scienziati che vogliono fare i loro interessi, (come ho sentito dire spesso), o ricercatori piegati agli interessi delle tanto vituperate multinazionali o che viceversa in queste Aule, come pensano alcuni cittadini - che facciano ricerca, insegnino o si occupino d'altro - ci sarebbero solo politici corrotti o nulla facenti. Non è così e non può essere così.

PRESIDENTE. La invito a concludere, prego.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. E allora, gentili colleghi, si può e si deve distinguere, e lo si può fare solo studiando e cercando la differenza.

Prendendo spunto da una proposta nata sulle pagine del supplemento culturale della domenica de «Il Sole 24 Ore», avevo quindi immaginato e proposto una riforma della Camera alta che riarticolasse il Senato, oltre che come sede di composizione degli interessi territoriali - sulla quale non mi pronuncio - anche come luogo nel quale potessero essere elaborate e vi potessero partecipare queste eccellenze scientifiche e culturali di cui il Paese dispone.

La proposta era di includere nel circuito democratico della rappresentanza questo patrimonio conoscitivo, affinché le scoperte o l'innovazione non andassero sempre e solo a vantaggio del ricercatore, del suo ente o del suo laboratorio, ma entrassero nei circuiti legislativi per essere utili al Paese.

Su temi così complessi, in cui il tasso di rinnovamento è così rapido, ho l'impressione che solo coloro che si cimentano continuamente a livello internazionale su sfide di frontiera, che sono cioè di casa nei percorsi della scienza e ne sono protagonisti, possano tempestivamente modellare le politiche legislative in grado di trasformare le conquiste scientifiche in miglioramenti sociali.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Cattaneo, è andata ben oltre il tempo assegnatole.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ringrazio gli onorevoli Calderoli e Finocchiaro per aver affrontato anche questo aspetto, di questi senatori competenti. Ho depositato alcuni emendamenti per rilanciare il loro numero e anche un'ulteriore riflessione del Parlamento su questo tema, ma ovviamente si tratta di una proposta perfettibile.

Concludo dicendo che, prima che il Presidente della Repubblica mi onorasse di questa nomina, mai avrei immaginato che alla passione civile per le istituzioni, che coltivavo come comune cittadina, avrei aggiunto l'opportunità e l'onore di confrontarmi con voi su queste decisioni. È quindi con la dedizione della neofita, ma anche della persona che non può essere ascritta ad alcun partito né a calcoli politici, che lavorerò insieme a voi, per valorizzare nella discussione politica, a beneficio del Paese, l'uso delle prove, delle fonti e della logica ed il richiamo ai fatti ed alle esperienze. Alla fine, il mio voto manifesterà, nelle modalità che riterrò appropriate, il mio punto di vista di scienziata ed è con questa disposizione d'animo che seguirò con voi i lavori dei prossimi giorni. *(Vivi applausi. Molte congratulazioni)*.

Chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santangelo. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori - fortunatamente - cercherò in maniera semplice di esprimere il mio punto di vista e nulla di più (lungi da me entrare nei meccanismi complicatissimi delle riforme, come quella che stiamo discutendo e analizzando oggi).

Ho cercato di rivedere anche il percorso mio e quello avvenuto qui, all'interno delle istituzioni, nel tentativo di capire se il metodo che è stato usato era quello più corretto. Ho cercato di capire se ci sono state delle forzature. E allora cercherò di spiegarlo in maniera veloce. Con la nascita della XVII legislatura, l'arrivo del presidente del Consiglio, Letta, dal punto di vista del metodo e delle forzature, probabilmente non è stato il più corretto, perché è frutto di un'espressione che non è emersa dalle urne, non dell'elettorato nelle urne: nessun cittadino italiano ha votato per un partito unico formato dal PD e dal PdL. Quindi in quel caso è stata sicuramente fatta una forzatura da parte dell'allora Presidente della Repubblica che si è assunto delle responsabilità, perché il Paese era in una situazione di emergenza e quindi forse ha forzato per l'ennesima volta un po' la mano, però la legislatura è partita. Le opinioni vanno sempre rispettate, opinioni differenti rispetto a quelle che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo espresso.

Poi c'è stata l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Anche in quel caso, dal punto di vista

delle forzature, probabilmente il metodo non è stato quello più corretto: in Costituzione non c'era scritta l'eventuale seconda rielezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo espresso, noi insieme a tanti altri cittadini, un Presidente che poteva essere di tutti, che non era appartenente alla nostra forza politica, cioè Rodotà. Allora, abbiamo capito che forse c'era un'altra forzatura; fino ad oggi non abbiamo ben compreso quale potesse essere la reale motivazione, perché noi cittadini siamo un po' ingenui.

Ho ascoltato con molta attenzione il discorso del Presidente della Repubblica, che ha parlato di una forzatura che si è fatta in passato, quella della decretazione d'urgenza. Io ero arrivato da poco e quindi non riuscivo nemmeno a capire bene cosa significasse. Col tempo ho capito che era anche quella una forzatura: cioè il Governo imponeva dei decreti e il Parlamento non poteva discutere e analizzare le proposte che venivano dal Parlamento stesso, dai parlamentari. Allora pensavo che qualcosa si potesse cambiar. E invece no; anche in qual caso, abbiamo accettato tutti, colleghi, l'ennesima forzatura, perché nessuno si è alzato a dire all'allora Governo Letta che il Parlamento va rispettato e quindi vanno trattati gli argomenti che il Parlamento, non il Governo, impone con maggiore priorità.

Ci siamo avvicinati all'estate e in maniera ingenua abbiamo proposto quella che secondo noi cittadini comuni poteva essere una buona idea. Mi riferisco al disegno di legge n. 452, che mi vede particolarmente interessato, infatti, nel 2008, quando con la mia professione di architetto ho fatto politica attiva scendendo in piazza e chiedendomi cosa stessa accadendo all'interno di quelle istituzioni per le quali io votavo e che rispettavo è nata una proposta di legge d'iniziativa popolare definita «Parlamento pulito», in cui si fissavano alcuni punti. Ve li ricordo: si parla di due rami del Parlamento rappresentativi dei cittadini e dell'espressione della preferenza. I cittadini chiedevano che venisse data la possibilità di esprimere una preferenza e di scegliere il proprio rappresentante, la modifica alla legge elettorale e quindi l'incandidabilità dei condannati. Parliamo di persone già condannate, nel rispetto dei tre gradi di giudizio. Queste non dovrebbero entrare, a parer mio e degli altri 350.000 cittadini, all'interno delle istituzioni. Non si vogliono più politici a vita. Allora, abbiamo pensato che impegnandosi in questo lavoro delicatissimo e difficilissimo, di cui mi sto rendendo conto anche personalmente, due mandati al massimo potevano andare bene, ma anche qui è successa una forzatura. Ricordo che quel giorno il Presidente della Commissione affari costituzionali, la senatrice Finocchiaro, si alzò e disse con grande forza che questo disegno di legge non si poteva discutere in maniera urgente.

Ministro Boschi, in quel momento stavamo dicendo che delle riforme si potevano fare. Eravamo disposti a farle e abbiamo messo sul piatto una proposta che veniva dai cittadini. A distanza di tempo mi chiedo perché il Governo, che grosso modo è lo stesso, non ha colto questa opportunità e richiesta che arrivava dall'esterno al balzo e ha iniziato a discutere seguendo un percorso che poteva essere preciso anche dal punto di vista temporale. Ha detto di no e qui c'è la senatrice Finocchiaro che oggi ritroviamo come relatrice. La ringrazio per l'enorme sforzo e per il lavoro che ha fatto sia in Commissione che oggi: è stata presente qui tutto il tempo dall'inizio alla fine ascoltando tutti gli interventi, anche quelli più fuori luogo o quelli più centrati.

Con l'altro relatore, il senatore Calderoli - forse nella politica non si discute mai dell'opportunità - abbiamo avuto modo di parlare del Porcellum. La legge partì da lui, anche se poi venne modificata. Non ricordo però che il senatore Calderoli uscì per strada a dire che avevano stravolto una legge bellissima e di fare attenzione perché la legge era incostituzionale. Lui lo sapeva; l'ha detto mille volte; tutti lo sappiamo che quella legge era incostituzionale. Nel dicembre 2013, dopo nove anni, scopriamo che la legge elettorale utilizzata in questo Paese era incostituzionale perché non rispettava la Costituzione. Allora, forse anche sul punto negli anni passati è stata fatta qualche forzatura. Nel frattempo c'è stato - lo dico con enorme rispetto, colleghi di Forza Italia e del Nuovo Centrodestra - anche il voto sul senatore Berlusconi, che forse è stato espresso forse con qualche forzatura. In maniera democratica però è stata presa una decisione da parte di tutte le forze politiche e l'ex senatore Berlusconi è andato via dal Parlamento. E andiamo avanti.

Nel frattempo il presidente del Consiglio Letta viene sfiduciato, ma non va all'interno del Parlamento a spiegare le reali motivazioni. Anche in questo caso in una visione che non è quella sana, più sana, lo

spiega attraverso una conferenza stampa, spiega il nuovo programma. D'incanto, in quel momento, spunta il nuovo presidente del Consiglio Renzi e spunta con una squadra nuova. Nonostante questa sia stata una forzatura, vi dico con sincerità che il fatto di confrontarmi con persone che, dal punto di vista anagrafico, sono più vicine alla mia esperienza può essere un fattore di facilitazione. Ma così non è stato. Analizzando poi bene quanto è successo, mi sono accorto che nessun cittadino ha votato il nuovo Governo. Mi sono accorto che c'è stata un'altra forzatura.

Il Presidente della Repubblica che è stato rieletto, e quindi il nuovo Presidente che è poi sempre lo stesso, si è assunto un'altra grande responsabilità: quella di dare il mandato al presidente Renzi, il quale si presenta come il nuovo che vuole rottamare tutto vuole accelerare. Il che mi trova pienamente d'accordo: caspita, finalmente c'è qualcuno che vuole dare una sferzata. Ma - ahimè - dopo qualche mese quasi tutti ci siamo accorti che forse l'accelerazione, la direzione che stava dando non era quella più corretta.

Una riscrittura della Costituzione non si fa - a mio modesto parere - con questo metodo. Concordo con il collega Gotor quando dice che i cittadini avrebbero dovuto essere probabilmente, o quasi sicuramente, informati: le riunioni della 1a Commissione, nell'ambito delle quali è stato analizzato nei minimi particolari quanto è scritto oggi nel testo in esame, avrebbero dovuto essere pubblicizzate in modo migliore.

Allora mi chiedo: fa comodo a qualcuno mantenere il popolo ignorante? Fa bene a qualcuno continuare a non spiegare ai cittadini italiani le cose nel giusto modo? Non vi dico che cosa penso io a tal riguardo.

Sempre in questa riforma abbiamo visto ridare l'immunità non soltanto ai senatori, ma contemporaneamente - per quanto è in essa previsto - ai deputati regionali e ai sindaci che verranno qui in Senato. Per spiegarlo brevemente con un linguaggio semplice - qui dentro fortunatamente c'è chi si rivolge agli scienziati, ma ci sono anche persone come me che, da sani populisti, si rivolgono ai cittadini - quella in esame è la riforma del ping pong. Questo si cerca di fare. Si sposta un deputato regionale, lo si manda a fare il rappresentante al Senato e magari si prende pure qualche sindaco, al quale si dice di venire a Roma, ma non ho capito bene in quali giorni e se in questa sede: potrebbe anche essere in una sala da giochi, dove si può praticare meglio il gioco del ping pong. Questo rappresentante peraltro non viene votato dai cittadini, perché - anche ciò è stato fatto - saranno i rappresentanti regionali a votare i futuri senatori: i cittadini rimarranno ignoranti a casa e parteciperanno sempre in misura minore.

Nel momento in cui questa riforma va verso la riduzione della partecipazione dei cittadini all'attività politica e della cosa pubblica, nel momento in cui non abbiamo la sensibilità di capire che non è positivo il fatto che i cittadini non vadano a votare (e che, se non cerchiamo insieme gli strumenti per riportare i cittadini a votare, abbiamo perso tutti), nel momento in cui tutto è impostato così, allora accade quella che è stata chiamata deriva autoritaria, forse ci stiamo proiettando verso qualcosa di più oscuro. Probabilmente non è un salto nel buio, perché siamo già nel buio! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non so se vi sarà la forza, la volontà, da parte di tutti di alzare la testa, di capire cosa sta accadendo e di dire no a riforme fatte in questo modo.

Perché le riforme le possiamo fare: possiamo abolire il Senato, la Camera dei deputati, i Consigli regionali, i Consigli comunali. Si può fare tutto, purché con metodo; ripeto, si può stravolgere la Costituzione, senza chiedersi e percepire le emozioni provate da chi l'ha scritta e senza tentare di capirne la *ratio*. Forse vi è un po' di presunzione da parte di tanti, anche da parte dei relatori; non so, infatti, se loro si sentono all'altezza di questo compito, ma avranno modo di dichiararlo. In realtà, il senatore Calderoli ha già manifestato le sue perplessità e, quindi, esprimerà sicuramente, insieme al Gruppo Lega Nord e Autonomie, un voto contrario e ci darà una mano nel fare opposizione a questa riforma. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Pertanto, siamo molto vicini.

Spero che anche l'altra relatrice, la senatrice Finocchiaro, con la giusta onestà intellettuale che tutti le riconosciamo, faccia un passo indietro ed affermi che nel metodo questa riforma costituzionale non va bene. Faremmo un servizio utile a tutti i cittadini, ma anche a tutti i partiti, perché così non sarebbe

necessario dissentire, alzarsi per manifestare il proprio parere, magari a rischio di essere messi fuori dal partito stesso; si potrebbe applicare ed attuare tutto quello che abbiamo detto. Potremmo fare un grande lavoro di sintesi attraverso gli interventi svolti durante questi lavori.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. Poi, se a fare questa affermazione è un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che qui con forza vi ha detto: «Tutti a casa», allora forse dovreste capire che qualcosa sta cambiando. Va bene tutti a casa, ma con il metodo corretto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Forse non tutti a casa, ma solo una parte. La testimonianza è quello che accade sempre durante lo svolgimento dei lavori. Ad esempio, in questo momento potremmo essere circa cento e, con uno o due senatori a vita, questo potrebbe essere quasi il numero dei presenti. Potrebbero essere le prove generali di qualcosa che non funziona!

Mi accingo a concludere, presidente Grasso. Oggi lei ha fatto delle affermazioni ed io colgo l'occasione al balzo. Naturalmente capisco il suo ruolo e che da Presidente del Senato non è facile: lei è il capitano di questa nave ed è chiaro che lei non abbandonerà, come hanno fatto altri, la nave che sta affondando. Però, vorrei avvertirla, presidente Grasso: questa nave sta affondando. Presidente Grasso, faccia qualcosa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Prenda posizione così come ha già fatto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatore, l'interruzione è stata involontaria. Le restituisco la parola, ma concluda.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi accingo a concludere. Signor Presidente, così come ha preso posizione togliendomi la parola...

PRESIDENTE. Ho precisato che è stato involontario.

SANTANGELO *(M5S)*. ...lo faccia in altro luogo. Grazie, signor Presidente, gentile come sempre. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facoltà.

FATTORINI *(PD)*. Signor Presidente, credo che cancellare davvero, sul serio, il bicameralismo prefetto sia ormai un obbligo morale prima che politico e che nessuno, neanche i più ostili alla riforma, lo neghino.

Come abbiamo sentito tante volte, il testo uscito dalla Commissione ha più che migliorato - e siamo grati per il lavoro svolto e per tutte le posizioni critiche, anche molto critiche - la proposta governativa, che non aveva un *focus* preciso. L'ha cambiata addirittura nella sostanza, perché le ha dato un impianto netto, che alla fine è quello delle Regioni sul modello tedesco. Sono anche molto contenta che abbia allargato le funzioni ad alcuni temi europei e che abbia consentito maggiori garanzie circa l'elezione del Presidente della Repubblica.

Dunque, si può essere in disaccordo sull'impianto, si può preferire il modello francese, come pure si può dissentire su molti punti, ma credo davvero che continuare a sostenere l'elezione diretta - lo dico a tanti e, in particolare, mi viene in mente il senatore Minzolini, che è stato paradossale su questo - equivale a non voler cambiare la natura di quell'aggettivo, quel «perfetto» che è l'anomalia italiana, con la quale combattiamo da decenni.

Il richiamo - è stato fatto tante volte, ma dovrebbe essere articolato, pensato e ricostruito - va a tantissimi tentativi falliti, non solo a quelli più recenti di D'Alema e Prodi, ma ben prima, a quelli di Ruffilli e di Martinazzoli.

In quest'Aula, in queste lunghe ore di discussione, in questi giorni, sono riecheggiati con nostalgia e rimpianto i nomi dei grandi costituzionalisti, spesso - e la cosa mi riempie di stupore - proprio dalle bocche dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Mi rivolgo proprio a loro nel dedicare questo frammento di storia molto significativo, di cui ho già parlato in altre occasioni, che è noto ma, sembra, non a loro.

Nello schema di un'ipotetica Costituzione italiana, nel giugno del 1946, il presidente Meuccio Ruini, allora presidente della Commissione dei 75 che attendeva alla redazione del progetto di Costituzione,

trattava di un bicameralismo differenziato (nel 1946!), con una seconda Camera delle Regioni e degli interessi economici, culturali e spirituali. Si contrappose a chi avrebbe voluto un parlamentarismo dominante su un Governo debole e lo fece in nome di un Governo forte e stabile. Formulò, come sappiamo, anche le funzioni e la possibile composizione di un'alta corte di garanzie costituzionali (quella che diventerà poi la Corte costituzionale).

Insomma, in termini di architettura istituzionale molti preferivano rafforzare il Presidente della Repubblica e il Capo del Governo. Nonostante si uscisse dal fascismo, si tentava di proporre un quadro di maggiore governabilità e stabilità, cercando in tutti i modi di non eccedere nei poteri del Parlamento, proprio per evitare un parlamentarismo estenuato che, dall'inizio del Novecento, aveva accelerato la fine della democrazia.

Infatti, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, tante volte il parlamentarismo - pensiamo alla crisi di fine secolo e a Giolitti - portava all'opposto, era tutto il contrario rispetto ad un rafforzamento della democrazia: portava al fascismo. Tant'è che la soluzione di un bicameralismo differenziato non poté proseguire anche per la paura e per il bisogno di dare contrappesi che salvassero la tanto sudata democrazia da derive che erano l'esito, effettivamente, di una mancanza di decisione di Governi che non erano in grado di decidere (ma anche per il bisogno di controllarsi dai partiti maggiori).

Finisco questa lezioncina patetica, di cui però mi sembra sempre che vi sia bisogno, per andare in modo ulteriormente grossolano a sfatare alcuni tabù che sono riecheggiati anche in queste lunghe ore e che si sono sentiti in modo ripetuto in queste lunghe discussioni.

Il primo è che opporsi al cambiamento della Parte II della Costituzione sarebbe una questione di coscienza.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 19,28)**

(*Segue* FATTORINI). Trovo molto particolare questo ragionamento. Anche in questo caso è un discorso molto semplice che, però, torna poco. Se la prima Parte della nostra Carta fondamentale raccoglie i principi ispiratori, morali e fondativi, appunto, della coscienza comune, del nostro popolo, della nostra Nazione, la seconda no. La seconda è modificabile e va modificata. Non attiene a questioni legate alla vita, alla morte, alla scienza, ai destini, non è una questione di bioetica, non sono questioni ultime. Non dobbiamo sacralizzare la Parte II della Costituzione come fosse un testo delle Sacre scritture, per i credenti (mi riferisco sempre al senatore Minzolini che sembrava volesse pregarci su).

Certo, dobbiamo farlo molto, molto, molto seriamente: delle volte non succede e delle volte non è successo, ma il lavoro della Commissione tanto ha fatto in questo senso.

Il secondo grande tabù è questo rischio evocato continuamente della democrazia e delle derive, delle derive autoritarie, in particolare.

Ovviamente, è un'obiezione centrale, la madre di tutte. Chi non è per la democrazia? Come se chi vuole la riforma non la volesse e questo sia un patrimonio da custodire per i dissidenti. Quindi è centralissima ed è un'obiezione da prendere molto sul serio. Il problema è che non va condotta con le categorie che sembrano, come dicevo, ancora più obsolete di quelle dei nostri padri. Questo ragionamento prescinde completamente dall'idea stessa di come è cambiata la democrazia. E non solo dall'idea e dal concetto, ma dalla sensibilità, dalla pratica della democrazia. Per come è diventata nel nostro Paese la democrazia è profondamente e assolutamente cambiata, nel senso che ciò che la minaccia davvero è la totale inefficacia ed estraneità della politica dalle decisioni, cioè lo scarto della politica nel poter decidere. Decisioni che sole possono cambiare la vita concreta delle persone che garantiscono la stessa democrazia.

Insomma, la vera minaccia della democrazia è non decidere, e questo lo dovrebbero sapere bene i nostri colleghi del Gruppo del Movimento 5 Stelle che si riempiono la bocca per ore, in modo estenuato, con la parola democrazia, proprio loro che con la loro democrazia in rete scelgono i loro parlamentari con quei 50, 80 *click* dai quali eravamo partiti all'inizio di questa legislatura e che sono ancora lì.

Come la democrazia è cambiata, così la politica e le politiche sono cambiate, come loro stanno a dimostrare e per questo si confonde (e questo è il terzo tabù che andrebbe chiarito) autoritarismo con decisione o anche con decisionismo (certo, è un estremo) che deve avere ovviamente (al riguardo concordo in pieno con tutte le perplessità) una radice e un mandato parlamentare. Ma se questo nesso tra decisione e Parlamento, tra decisione, partecipazione e rappresentanza si inceppa, se si blocca bisogna riattivarlo, come in un corpo bisogna bypassare una vena sclerotizzata altrimenti il corpo muore; la democrazia muore, quella che sta tanto a cuore a tutti qui. (non parlano d'altro) muore insieme al corpo della Nazione.

Come si fa, cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo arrivare per capire questo? In certi discorsi sento o ingenuità o, addirittura, malafede.

E veniamo al quarto tabù, che è sempre un corollario dell'abuso, della distorsione dell'idea di democrazia. Sento molti colleghi, che stimo davvero, che evocano Tocqueville, un altro autore molto citato riguardo alla democrazia. Ma per lui la democrazia liberale (insisto sul termine liberale) non equivaleva ad un estenuato parlamentarismo. Tutt'altro! In Tocqueville è tutt'altra l'idea di democrazia rispetto al parlamentarismo inconcludente.

Certo, dobbiamo sorvegliare (questo è un altro dei tabù da toccare) affinché la decisione e anche il decisionismo in cui siamo in questa fase non si identifichino con una perenne emergenza. Un'emergenza, una frettolosità, un vitalismo che giustifica tutto anche l'insulto a chi dissente. Questo è grave: esprimo grandissima solidarietà a chi ne è stato oggetto.

Non si può certo accettare l'argomentazione della fine del Senato perché costa troppo o bollare i dissidenti come quelli attaccati alla poltrona. Questo è inaccettabile.

Ma non bisogna neppure cadere nella reattività a questi palesi errori, a questi eccessi di decisionismo. Una reattività che contribuisce ad alimentare - quella sì - una vera deriva autoritaria. Però non si può confondere, non si può sostenere questa reattività con motivazioni che sono oggettivamente delle resistenze conservatrici, perché queste resistenze conservatrici sono quelle che davvero paralizzano, come ho detto finora, ma anche impoveriscono e danno alimento alla dimensione un po' superficiale di questa frettolosità.

Dobbiamo infatti - questo è il punto su cui vorrei concludere - contribuire a far crescere un maggiore spessore alle culture politiche, a queste che, secondo me, sono oggettivamente conservatrici e che vengono un po' banalizzate (se mi permettete), e a queste nuove che vogliono riformare e cambiare forse troppo e in modo non dico troppo rapido (perché la fretta, secondo me, è anche troppo poca), ma non con il giusto approfondimento. È un problema di tutti quello di avere un maggiore spessore e una maggiore consapevolezza. Insomma, questo è l'unico modo, del resto, per superare una forbice tra rimpianto del passato e questa frettolosità troppo vitalistica.

Qui entra in gioco il ruolo degli intellettuali, dei cosiddetti professoroni, per altro divisi tra chi la riforma la vuole e chi non la vuole. Mi rivolgo soprattutto a loro (ho dei cari amici, come il collega amico Corsini): non guardiamo tutto con la testa rivolta all'indietro, caro Paolo, bisogna girarsi in avanti altrimenti, come ci evocava il mito greco, ci blocchiamo e diventiamo di sale, noi e non solo l'oggetto che guardiamo. È una triste eterogenesi dei fini, soprattutto per chi è storico e fa politica e, quindi, vuole interpretare le cose perché cambino, come diceva qualcuno caro a questa tradizione.

Bene - mi avvio a concludere sul serio - io, come avete capito, mi esprimo convintamente per una riforma che torni all'originaria ispirazione già dei nostri Costituenti, quella di un vero bicameralismo differenziato.

Vedete sono qui su questi banchi per la prima volta senza essere una politica, ma una docente. Quando, i primi tempi, i miei studenti mi chiedevano un'impressione su questa nuova esperienza che stavo vivendo, ero molto imbarazzata nel dire loro che la prima devastante impressione che avevo avuto dal Senato era - purtroppo mi si è confermata - la sua macchinosa inconcludenza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, sono un parlamentare che, candidato in Lombardia a queste elezioni che ci hanno eletto, ha fatto campagna elettorale, insieme ai suoi colleghi, impegnandosi per il superamento del bicameralismo perfetto, per cambiare una parte del sistema istituzionale e per riformare la Parte II della Costituzione. Sono un parlamentare che ha fatto, con il proprio partito e il proprio segretario, l'ultima campagna elettorale (quella per le europee), chiedendo un voto anche per dare forza a un progetto riformatore che comprendeva la creazione di un Senato rappresentativo delle Regioni e delle autonomie locali.

Voglio ricordare queste cose non per rivendicare automatismi improbabili o un risultato elettorale, ma per dire che da tempo non consideriamo intoccabile la Parte II della Costituzione e che chi sostiene che questa discussione è un capriccio, improvvisamente messo in campo dal Governo per una strana vocazione autoritaria, un'arma di distrazione di massa, non ha ragione. Stiamo discutendo di una riforma che abbiamo detto necessaria e che da trent'anni si cerca di fare, e si cerca di farla per il Paese. Non è una volontà decisionista dire che è ora di fare; che questo è il tempo di fare; che questo è il tempo di fare le riforme; che forse questa è l'ultima occasione che abbiamo.

Questo è il tempo, non ne avremo altro. Infatti, di una cosa sono convinto: in questo Paese la democrazia non è messa in pericolo dalle riforme costituzionali, ma sarà in pericolo se le riforme non le facciamo, se non si faranno. Lo dico ai colleghi dei Gruppi SEL e Movimento 5 Stelle: la nostra democrazia non sta bene, non è in salute come sembra da qualche intervento. La distanza tra politica e cittadini, la perdita di credibilità delle istituzioni, la sfiducia che la crisi ha aggravato: sono questi i rischi che corre la nostra democrazia. Li stiamo già correndo e le riforme sono un'opportunità per invertire la tendenza, per ridare forza alle nostre istituzioni. Ne sono convinto e ne sono convinto perché è vero.

Ha ragione chi dice che il malaffare, la corruzione e l'eccessivo peso che i partiti hanno assunto in questi anni sono tra le ragioni della crisi del sistema politico e democratico in questo Paese. Ma tutto ciò non può farci nascondere che il tema è che le istituzioni non funzionano come dovrebbero e appaiono lontane e distanti dai problemi concreti delle persone, del loro presente e del loro futuro, soprattutto oggi che siamo in un tempo di crisi.

Per questo servono le riforme. Per dare risposte a ciò, per rinnovare gli strumenti della democrazia, per ridare credibilità, dimostrare che si sa cambiare davvero, guardando alle esigenze del Paese. Serve cambiare per ridare forza alla nostra democrazia. D'altra parte gli stessi Costituenti avevano previsto che la Costituzione poteva e doveva adeguarsi nel tempo ai mutamenti.

Il lavoro dei relatori e della Commissione insieme al Governo ci ha consegnato un testo che condivido in gran parte, che disegna un assetto istituzionale coerente con la discussione avvenuta in questo Senato e fuori da qui, che tiene conto della questione che molti hanno sventolato in quest'Aula delle garanzie, degli equilibri istituzionali, dei pesi e contrappesi. Si supera il bicameralismo perfetto e si crea una Camera sola che dà la fiducia, eletta direttamente dai cittadini.

Un Senato che rappresenta - questo è importante - i territori, le Regioni e i Comuni, a cui vengono conferite funzioni chiare e importanti dal testo licenziato in Commissione. Un Senato che deve rappresentare le Regioni e i Comuni e per questo si compone di rappresentanti eletti su base proporzionale da questi enti: non nominati, ma eletti dai consiglieri regionali, i quali a loro volta sono eletti in tutte le Regioni con le preferenze. Noi siamo nominati. Tutti noi siamo nominati.

Io credo che non dobbiamo nasconderci, che è giusto e naturale che una diversa legittimazione sia legata alla diversa natura e funzione che attribuiamo alle due Camere, secondo una revisione del Titolo V utile a superare i limiti dell'attuale testo e a ridurre i contenziosi, che però - come rischiava di fare il primo testo del Governo - non svuota, ma anzi valorizza le Regioni e gli enti locali.

Certo ci sono questioni aperte. Da molti è stata posta con forza la questione di un'elezione del Presidente della Repubblica che non sia legata all'eventuale elezione maggioritaria della Camera. È stata fatta una scelta utile da parte della Commissione, quella di stabilire maggioranze qualificate per le prime votazioni. Forse non basta. Io sono uno dei firmatari dell'emendamento del senatore Gotor che propone di estendere ai Parlamentari europei la platea per l'elezione del Presidente della

Repubblica, il che garantirebbe un maggior equilibrio, essendo anche i parlamentari europei eletti con il sistema proporzionale. Ciò che trovo anacronistico però - lo voglio dire a Corradino Mineo ma anche ad altri - è che non si può parlare da una parte di pericoli autoritari e poi pensare all'elezione diretta di un Presidente di garanzia, come già hanno detto in molti.

Poi penso che ci sia un tema su cui ancora lavorare, che è quello della rappresentanza. Dico una cosa chiara: penso che sia giusta la soluzione che si è trovata sul *referendum* abrogativo e che dia più forza a questo strumento. Vorrei ricordare dare a tutti che stiamo intervenendo su un istituto, quello del *referendum* abrogativo, che è in crisi, e non perché sono troppe o troppo poche le firme da raccogliere, ma perché, prevedendo la necessità del 50 per cento di votazione del corpo elettorale, questo strumento viene svuotato. È stato svuotato in questi anni: lo strumento del non voto e del far mancare il *quorum* è diventato uno strumento decisivo che ha impedito l'espressione vera dei cittadini. E la proposta che viene fatta dalla Commissione su questo, introducendo una percentuale rispetto a coloro che sono andati a votare nelle ultime elezioni, dà la possibilità e creerà le condizioni perché i *referendum* abrogativi che si faranno in questo Paese saranno veri, nessuno potrà più giocare sul non mandare al voto le persone.

L'Assemblea può intervenire ancora, e forse può intervenire ancora e meglio per dare più efficacia alle proposte di iniziativa popolare.

E ancora - e insisto, perché voglio tranquillizzare tutti - personalmente credo e la mia parte politica pensa che il *referendum* confermativo per le riforme costituzionali debba diventare una norma e non essere legato alla percentuale di parlamentari che voteranno questo disegno di legge e quindi credo che questa riforma andrà sottoposta a *referendum* confermativo anche qualora raggiungesse i due terzi dei voti nelle Camere.

Non voglio ergermi a giudice di questa discussione, però avrei preferito una discussione in quest'Aula incentrata maggiormente sul merito e meno sulle dietrologie. Credo che questo avrebbe meritato e meriti il lavoro svolto dalla Commissione, dai relatori e la responsabilità che abbiamo verso il Paese.

Davvero credo che in questa discussione stiano emergendo - lo dico soprattutto agli amici e compagni di Sinistra Ecologia e Libertà - semplificazioni e confusioni che hanno spesso condizionato negativamente la vita del Paese e pesato sulla storia della sinistra italiana. Ci sono dei non detti su cui credo sia giusto fare chiarezza, non detti che sottendono questa discussione e che vanno... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Facciamo concludere il senatore Mirabelli.

MIRABELLI *(PD)*. Perché si ha paura di un sistema che produce stabilità tra un'elezione e l'altra. La stabilità in molti interventi non sembra un'opportunità per il Paese, ma viene definita fame di potere, perché spaventa se attorno ad un progetto come quello del Presidente del Consiglio si raccoglie un consenso vasto. A quel punto scatta subito l'allarme: se tanti elettori non la pensano come me e votano Renzi non significa che ci sia un regime. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Credo sia sbagliata l'idea per cui la democrazia si difende non cambiando nulla o, peggio, che stabilità, governabilità e consenso diventano un insulto, un problema, che il caos e ingovernabilità diventano la garanzia della democrazia. Se no, non c'è democrazia. Questa idea è un problema drammatico per il Paese, che ha segnato la discussione di questo Paese.

Miglioriamo ancora questo testo, ma non dobbiamo avere paura di cambiare. Guardate colleghi, i cittadini non ci perdoneranno se tra di noi prevarrà la voglia di difendere l'esistente anziché assumerci fino in fondo la responsabilità di cambiare. Nessuno di noi, neppure voi, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, è stato eletto per difendere l'esistente. Perché questo proponete.

Non sarà una riforma dei Regolamenti parlamentari per impedire l'ostruzionismo delle opposizioni a risolvere i problemi del Paese. E se volete difendere la democrazia, imparate da ciò che ha detto la senatrice Cattaneo: imparate a rispettare gli altri, le loro opinioni, quelli che non la pensano come voi e, soprattutto, le persone in quanto tali.

Lavoriamo ancora nei prossimi giorni in quest'Aula, ma questo è il tempo delle riforme. E, caro

Minzolini, di tempo non ce n'è più, non per i fantasiosi disegni di Renzi che tu descrivi, ma perché se non facciamo le riforme - e questo ne è il tempo - saranno i cittadini a cacciarci tutti, a breve. E questa volta senza appello! *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio. Applausi ironici del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, cittadini che ascoltate da fuori, il mio intervento arriva dopo decine di altri interventi, molti dei quali nella disperata difesa della democrazia, grazie ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle e a qualche coraggiosa voce fuori dal coro, che ringrazio per il coraggio e la lealtà al nostro ruolo di senatori della Repubblica e portavoce del popolo.

Ho ascoltato interventi fatti nel merito, con la speranza di arginare questo progetto di riforme farlocche, che mira ad instaurare in Senato le elezioni di secondo grado, cioè la politica che nomina la politica, consiglieri regionali che eleggeranno consiglieri e sindaci, Presidente della Repubblica direttamente deciso dal grande manovratore di turno, con la Camera che voterà in esclusiva la fiducia al Governo del*Premier* padrone della maggioranza e il Senato che non voterà più nemmeno il bilancio.

State anelando persino al macabro sogno di inserire la ghigliottina in Costituzione. Inoltre, 250.000 firme anziché 50.000 per proporre leggi popolari e 800.000 firme anziché 500.000 per presentare *referendum* abrogativi. Insomma, un'ammucchiata di stupratori della democrazia vuole instaurare un vero e proprio regime, rovesciando definitivamente il Governo del popolo e la Repubblica parlamentare.

Arginare questo squartamento aberrante della democrazia è un dovere di ogni cittadino onesto. Questa riforma che si prospetta è il sogno di piduisti DOC, antico progetto di Licio Gelli e Silvio Berlusconi *(Applausi dal Gruppo M5S)* e ora passato nelle mani di Renzi e co., con l'ordine del presidente Napolitano di far presto.

Pertanto, visto che c'è il serio rischio che i cittadini normali e non allineati al sistema fuori e qua dentro non avranno più voce, lasciate almeno che oggi il popolo parli con il linguaggio del popolo. Soprattutto, lasciatemi parlare a chi sta fuori da questa Camera.

Il tema delle riforme non è di quelli che affascina particolarmente l'opinione pubblica. Anzi, se fate un giro nelle piazze, in treno, in corriera, tutti quanti sanno chi ha vinto la finale dei mondiali di calcio, tutti sanno che Dudù ha una fidanzata, ma, se parlate di Senato, Titolo V, legge elettorale e riforme costituzionali, sono pochi quelli informati nel dettaglio e sono ancora meno coloro che hanno capito il vostro allucinante progetto. Si fa una fatica incredibile a parlare e ad affascinare i più con queste tematiche. Ma dobbiamo parlarne: abbiamo il dovere di difendere a spada tratta la nostra democrazia. Se oggi ad una persona racconti che, se passa questa riforma, non sarà più un cittadino libero, non gli è chiaro il pericolo. Se gli dici che questi giochetti porteranno poche persone a decidere per tutti noi, il cittadino non lo ritiene possibile. Ma sarà così: è questo il progetto. Tutto sommato il cittadino penserà che domani lui sarà la stessa persona che è oggi; sembrerà tutto normale, tutto come prima. È difficile spiegare cosa significa veramente togliere il diritto di scegliere in piena libertà, ma dobbiamo provarci con tutta la nostra determinazione e la nostra forza.

Gli 80 euro promessi in più in busta paga i cittadini li hanno capiti subito e lo si è visto con il voto delle ultime elezioni, un voto di pancia ed immediato. Poco importa se te li riprendono due giorni dopo con gli interessi. Ma come faccio a far passare il messaggio che la libertà non ha prezzo? Questa è e sarà la vera sfida.

Sono tre giorni che in quest'Aula la tensione si taglia con il coltello; siamo tutti molto provati per la gravità del momento. Pertanto ora lasciatemi usare un po' di ironia. E cominciamo dai presenti in quest'Aula.

Senatori, poche storie: lasciatevi rottamare senza troppa resistenza. Ce lo chiede l'Europa e ce lo chiedono pure Matteo e Silvio. A proposito di rottamare, ma non era Renzi che il 29 ottobre 2012 diceva: «Siamo alle candidature a targhe alterne, Berlusconi è più altalenante dello *spread*. Penso che dopo 18 anni abbiamo diritto di parlare di altro. Non si può parlare di futuro con i protagonisti del

passato»? Già, Renzi, non si può più parlare del futuro con i protagonisti del passato, specialmente se nel frattempo si sono beccati una condanna in via definitiva per frode fiscale e una condanna in primo grado per prostituzione minorile. Ma, si sa, per qualcuno questi sono dettagli da poco.

Sì, ma che vi siete detti con «papi» a quell'incontro? La scintilla quando è scoccata? Ma che vi siete detti di così folgorante? O il vostro accordo non ci sta in un *tweet*? E non parlo di quello avvenuto al Nazareno poco tempo fa, ma di quello che avete avuto nel 2010 ad Arcore! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Anche perché, col senno di poi, forse si capirà meglio tutto questo amore incondizionato, o meglio tutta questa schizofrenia politica.

Magari, visto che ci siamo, spumeggiante *premier* Renzi Arcore, non ci dispiacerebbe dare una sbirciatina anche al patto del Nazareno: o lo possiamo vedere soltanto dopo il 18 luglio, dopo che arriverà la sentenza del processo (l'ennesimo), in appello del signor Berlusconi? Sì, quello della nipote di Mubarak, della *lap dance*, delle cene eleganti e compagnia bella. Sì, insomma, roba da Presidente del Consiglio Padre costituente di una certa classe. A proposito, ma in quest'Aula c'è ancora qualcuno che all'epoca votò e difese a spada tratta l'ipotesi della spregiudicata «nipotina egiziana»? No, perché mi piacerebbe vedervi in faccia e magari anche ridere con voi, farmi due risate.

Italia *don't worry*! Ma chi l'ha detto che in questi anni son mancate politiche di lunga visione? Sono anni che tutti insieme, finta destra e finta sinistra, lavorate su progetti e riforme.

È proprio vero che cambiano i tempi: siamo passati dai Padri costituzionali ai «papi» costituzionali! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Però, cari amici, non c'è niente da fare: Renzi piace. Piace alle mamme, alle nonne, piace ai piccoli e ai grandi. È troppo simpatico, ha la battuta sempre pronta, mette allegria, è giovane, va in bicicletta, è un *boy scout* come le Giovani Marmotte, è circondato da giovani e belle donne fotogeniche, tutte eleganti, che sorridono con grazia anche quando vengono in queste Aule per due minuti, magari per annunciare la richiesta di fiducia. Perché, vedete, quel che deve piacere non sono le scelte politiche, non sono le regole della democrazia: no, quel che deve piacere è un sorriso a 64 denti, un po' di battute, tanta simpatia, *et voilà,* siamo pronti per farci intortare un'altra volta. Poi, quello che si fa nel concreto, chi se ne importa!

Dateci un sogno, dateci una speranza, è più forte di noi. Italiani, siamo un popolo di inguaribili sognatori! A proposito, domattina, quando andiamo in farmacia o dal panettiere, dopo aver fatto la spesa, paghiamo il conto con un sogno, con un sorriso, con due *slide* e tanta, tanta allegria! Guardiamo se funziona! E se il negoziante vi guarda minaccioso, dite che domani magari passa a saldare il conto la ministra Boschi.

Ma non ci sono bastati vent'anni di quell'altro che prometteva milioni di posti di lavoro e dentiere *gratis* alle vecchiette? Vabbè.

Petrolini raccontava che durante un suo spettacolo uno spettatore prepotente dal loggione disturbava, schiamazzava, ostacolando il naturale svolgimento della serata, fino a che l'artista fermò tutto e urlò: «Io non ce l'ho con te, ma con quello che ti sta a fianco, perché non t'ha ancora buttato giù!». Ecco, permettetemi di dirvi che mai citazione fu più pertinente, e mi rivolgo all'emiciclo di sinistra di quest'Aula: ma non vi sentite in imbarazzo neppure un po'? Ostaggi in mano a un bamboccio capriccioso con un *ego* smisurato che, pur di mettersi sul piedistallo, calpesta i nostri diritti di scegliere chi ci governerà, distruggendo regole democratiche lasciate dai Padri costituenti, quelli veri, quelli seri, non inquisiti, non condannati, che lavoravano per il popolo e che avevano messo sopra a tutto il popolo fino a dichiararlo sovrano. Qualsiasi scelta farete, rendetevi conto che sarete voi i responsabili e ne assumerete tutte le conseguenze politiche.

Ma parliamo della riforma del Senato. Renzi, ma che vi siete detti al Nazareno sul Senato? E sulla legge elettorale? E sulla riforma della giustizia? E su chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? E la grazia? Che si fa? La facciamo concedere o passiamo direttamente alla santificazione del papà di Dudù e non se ne parla più?

«Dobbiamo educare i giovani ad avere una sana e robusta costituzione», pensava Lui, quello del primo

ventennio, quando costruiva colonie estive in montagna e in riva al mare. Ma i tempi cambiano, le tendenze e le mode anche: dopo così tanti anni, probabilmente la Costituzione che piace a Renzi tende al gracilino. Come possiamo restare ancorati al vecchio, in un'epoca in cui la magrezza e la pochezza sono sinonimo di bellezza? Quanti anni ha questa cosa qua? Sessantasei? Pussa via, Costituzione! Sei vecchia. Qui si va veloci e rapidi. Siamo giovani, scattanti, moderni. Si fanno le *slide* e si rottama tutto quanto.

Insomma, comunque il nostro *enfant prodige* poteva fare qualcosina in più: almeno il conio di una nuova monetina col ritratto ben delineato, un «renzuschino». Poteva almeno farsi un busto, una scultura in marmo di Carrara in piazza Venezia davanti all'Altare della Patria (e quella piazza immagino gli evochi un fascino irresistibile). Insomma, mi aspettavo di più. Lorenzo il Magnifico avrebbe già fatto fare a Palazzo Montecitorio effigi a sua immagine a somiglianza: che so, lo Scoppio del carro e la Colombina che entra direttamente in Parlamento (per ora dobbiamo accontentarci dello Scoppio, per la Colombina provvederemo). Una corte che sistema bene il Palazzo, con le zone ben delineate: la zona adibita a ricevere il popolo adorante la domenica mattina, rigorosamente dalle ore 10 alle ore 10,30, perché la puntualità è tutto; la zona damascata in velluto rosso per il «confessionale-sfogatoio» per i cortigiani stressati; una zona calcetto, una per la PlayStation e una per la ruota della fortuna (quella, si sa, non deve mancare mai!).

Ma via, dopo sei mesi si poteva fare di più. Allora, era meglio quell'altro, che almeno aveva incentrato tutto sulla zona *harem* e - giù! - tutti gli italiani a dire com'era fico e com'era virile! Quello sì che era un capo, una testa, una testa di capo, un vero condottiero del popolo.

Qui c'è solo un po' di calo e la resa non è proprio all'altezza dell'aspettativa. Renzi, arrivare secondi non è da *leader* serio: la frase «dobbiamo modificare la nostra architettura costituzionale, abolendo il numero enorme di parlamentari» l'aveva detta anni fa Berlusconi. È bene rivendicare la paternità del progetto (a proposito, corre voce che il venerabile Licio richiami già il *copyright!*).

Portare avanti la linea già tracciata sarà quindi un modo per rispettare i vostri patti. Patto uno (P1): mettere sul seggiolone solo persone capaci di spingere il bottone giusto, quello dettato dal Regio comando. *(Commenti dei senatori Borioli e Mirabelli).* Patto due (P2): zittire tutti i rompiscatole di cittadini che osano chiedere di decidere in politica.

Un assistente del Senato, giorni fa, mi raccontò l'aneddoto del voto col sistema elettronico dei tre tasti: tasto «astensione», bianco; tasto «sì», verde; tasto «no», rosso. *(Vivaci commenti dei senatori Borioli e Mirabelli. Repliche della senatrice Bottici).* Mi fa piacere vedere che riscuoto una qualche reazione: allora c'è ancora qualcuno vivo, qua dentro.

BOTTICI *(M5S).* A verbale, Presidente! *(Vivaci commenti del senatore Mirabelli).*

PAGLINI *(M5S)*. Dunque, appena introdotto questo sistema... *(Vivaci commenti dei senatori Borioli e Mirabelli. Repliche della senatrice Bottici).* Presidente, posso continuare o diamo ancora voce a chi mi sta facendo perdere tempo?

PRESIDENTE. Lei prosegua il suo intervento, senatrice Paglini, ma, ovviamente, si renda conto che c'è anche un limite all'ironia.

Colleghi, vi pregherei di far svolgere il proprio intervento alla senatrice Paglini e vi invito ad ascoltarlo seduti, perché non mi pare il caso di ravvivare la serata. *(Vivaci commenti del senatore Mirabelli. Repliche della senatrice Bottici).*

AIROLA *(M5S).* Io l'ho interrotta, quando diceva le sue cretinate, senatore Mirabelli?

PRESIDENTE. Collega Airola, stia calmo!

PAGLINI *(M5S).* Posso proseguire, signor Presidente? La teoria dell'asino non la vogliono proprio sapere!

Stavo dicendo che un assistente del Senato, giorni fa, mi ha raccontato l'aneddoto del voto col sistema elettronico dei tre tasti: tasto «astensione», bianco; tasto «sì», verde; tasto «no», rosso. Appena introdotto questo sistema... *(Commenti del senatore Mirabelli. Repliche del senatore Santangelo, il quale fa mostra di riprendere la seduta con un dispositivo mobile).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, cosa deve fare? Stia calmo e tranquillo.

SANTANGELO *(M5S)*. Sto registrando quello che accade, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno: ci sono già le registrazioni della seduta, cui non deve provvedere lei. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Ho capito, ma sia serio anche lei: la seduta è ampiamente documentata, quindi non c'è bisogno di fare la moviola o la ripresa per vedere se la palla supera la linea.

SANTANGELO *(M5S)*. Registrate gli insulti sessisti del collega Mirabelli! Che vengano messi per iscritto e poi io sarò serio!

AIROLA *(M5S)*. Sì, bravo!

PRESIDENTE. Prosegua il suo intervento, senatrice Paglini. *(Commenti del senatore Mirabelli. Repliche delle senatrici Bottici e Nugnes)*.

PAGLINI *(M5S)*. Dicevo che, appena introdotto questo sistema, anni fa, per evitare di sbagliare voto in Aula, visto che la buca non permette di vedere cosa si vota, un senatore trovò un sistema ed esordì con l'amico a fianco, dicendo: «Tu ricorda sempre la parola "asino" e non sbaglierai mai». Partendo dal dito indice, infatti, si trova il primo tasto, che corrisponde al voto di astensione (lettera «a»); poi al centro si trova il voto favorevole, il «sì» e, infine, il tasto per il voto negativo, il «no»: «a-sì-no». Ecco, mi raccomando: quando arriveranno in Senato i nuovi 100 doppiolavoristi, immuni per grazia ricevuta - cioè consiglieri regionali, sindaci e amici vari - fategli capire bene che il sistema dell'asino funziona sempre.

Senatore Corradino Mineo (che ora non vedo), scommetto che a lei non gliel'hanno spiegata bene la teoria dell'asino (in barba all'articolo 67 della Costituzione), visto che in Commissione affari costituzionali ha preso l'iniziativa di pensare con la sua testa, con la conseguenza di essere sbattuto fuori in un nanosecondo dal suo PD! Ah, bei tempi, senatore Mineo, quando la vedevo tutte le mattine all'alba dare le notizie su RaiNews 24. A proposito, RaiNews24 manda solo «TG Renzi» o a volte trasmette anche dell'altro? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo dico perche una mattina, durante l'ultima campagna elettorale, mi sono divertita a contare e in soli due minuti (120 secondi) il conduttore era riuscito a scandire 10 volte il nome Matteo Renzi, una ogni 12 secondi. Nemmeno Emilio Fede era riuscito in tale impresa per Silvio nel suo TG4! *(Applausi dal Gruppo M5S)* Ma il servizio pubblico non dovrebbe essere servizio pubblico? A volte mi vengono queste domande un po' balzane. Forse sono i tempi che cambiano e mi è sfuggita questa «svolta moderna».

Ma tuttavia, sempre a proposito di RaiNews24, che ci faceva giorni fa la direttrice Monica Maggioni alla riunione del Gruppo Bilderberg a Copenaghen? Ci rispondete, così, per sapere? Prendetela come una curiosità estiva, un argomento di cui parlare sotto l'ombrellone e la calura estiva. Che ci faceva un direttore del servizio pubblico italiano in quella riunione? Mah, forse è uno dei misteri italiani!

Comunque, ammettiamolo: fondamentalmente tutti noi aspiriamo ad una sana e robusta monarchia; a un bel re che ci faccia sognare, che passi per la strada con la sua carrozza e i cavalli bianchi. Bello, tutto vestito d'oro, irraggiungibile, che allunghi ogni tanto la mano a noi poveri mortali e ci faccia capire il perché della nostra misera esistenza. Aneliamo ad un *Premier* che tutti i giorni ci ricordi: «Io sono io e voi non siete un cappero!»; la testa china al passaggio della carrozza e magari la speranza di poter entrare nella cerchia dei prediletti, o meglio dei «predi-eletti» del re e dal re.

Signori del PD, ma mettere al comando un vero Cesare Ottaviano non era meglio? Eccolo là, il primo imperatore romano: fece di Roma una città monumentale con la costruzione di numerosi nuovi edifici, favorì la rinascita economica e il commercio, con la costruzione di porti, strade, ponti. Vabbé, questo però può vantare una serie di buchi in galleria e preferibilmente che passino sotto città d'arte come Firenze o, magari, nella Val di Susa. Ah, non ci sono più i condottieri di una volta! Cesare Ottaviano, quello sì che era un imperatore serio: il Senato gli conferì il titolo di *Augustus*. Senato? Conferimento? Ops, vossignoria Renzi il Magnifico, bisogna affrettarsi a preparare la cerimonia che tra poco c'è il rischio di essere insignito «Augusto Imperiale» da un umile consigliere regionale o da un sindaco doppiolavorista di quart'ordine! Va bene il risparmio, ma qua si rischia una cerimonia troppo misera.

Però, se volete risparmiare veramente, non vi è ancora venuto in mente di abolire direttamente le elezioni nazionali? *(Applausi dal Gruppo M5S)* Con tutte quelle schede e con quello che costa oggi la carta! Ma sono sicura che Matteo ci sta già pensando!

Ovvia, bisogna cambiare velocemente! Senatori, ve lo chiede l'uomo solo al comando. Moderni, vi vuole moderni. Suvvia, chattate, twittate, fatevi due *slide*, fatevi un bel *selfie* con l'Europa! Siate giovani, spumeggianti! Italia, stai serena! Ecco, sì, ora siamo tutti sereni.

Comunque, cari cittadini, checché se ne dica, il nostro *Premier* un'idea chiara sul Senato ce l'ha: lo metterà su eBay e non se ne parla più! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vabbè, dai, fatemi fare un po' d'ironia; è un po' che sono in queste Aule chiuse, è da un anno e mezzo che vedo 'ste facce strane e ascolto tutte 'ste cose che non hanno logica, tutte 'ste castronerie. Eh, mi sembrava strano. C'era il trucco, solo oggi, ma finalmente, ho capito tutto: dai, ammettetelo, siamo su «Scherzi a parte»! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Comaroli. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io probabilmente con il mio intervento non riuscirò a fare battute così goliardiche; non me ne voglia l'Aula che, vista l'ora, forse voleva divertirsi un po'. Io cercherò di essere un po' più addentro al merito.

Signor Presidente, c'è una frase che mi sta particolarmente a cuore: «Per la costruzione di un'Europa fondata sull'autonomia, il federalismo, il rispetto e la solidarietà diretta tra tutti i popoli». Presidente, questo era quanto era scritto nell'ultimo punto del primo programma politico della Lega Nord nel 1982. Dopo tanti anni, dopo la caduta del Muro di Berlino, che ha segnato la fine delle ideologie del secolo passato, dopo il superamento della prima, seconda e terza Repubblica, dopo la morte dei partiti storici, nello scenario di una crisi economica che dal 2008 ha messo in ginocchio il mondo, la Lega Nord è sempre qui. La Lega non è sopravissuta. La Lega vive perché la Lega non è, non sarà e non è mai stata un partito. *(Alcuni senatori del Gruppo M5S, tra cui la senatrice Bottici, discutono con il senatore Mirabelli)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Comaroli.

Questore, aiuti a tenere il controllo dell'Aula, cortesemente. Ci siamo capiti.

Prego, senatrice Comaroli, prosegua.

COMAROLI *(LN-Aut)*. La Lega non ha mai lavorato nella ricerca spasmodica del consenso, attraverso artificiosi meccanismi di propaganda, scendendo a patti con i potentati o attraverso logiche clientelari. Presidente, la Lega è il megafono della voce del popolo. La Lega è al contempo istinto futurista e saggia lungimiranza. La Lega oggi è «Tank Man», il giovane ragazzo che, armato di una busta della spesa nella mano sinistra e la giacca nella mano destra, fermò in piazza Tienanmen l'avanzare dei carri armati adoperando la resistenza passiva.

Caro Presidente del Consiglio, non deve dimenticare che lei non è stato scelto dal popolo, ma cooptato da un carrista (ricordo a me stessa che i carristi erano quella corrente politica che, durante la repressione dell'Armata rossa contro gli studenti, gli operai e i braccianti di Budapest, sostennero politicamente quel massacro) proprio per terminare quel processo di delegittimazione del popolo, avviatosi prima con la denigrazione della politica, proseguito con il tentativo di instaurare una tecnocrazia e, ora, attraverso l'esaltazione dell'uomo che incarna la propaganda di regime.

Se in questo Paese, quindi, si parla di riforme, di Repubblica federale, di superamento del bicameralismo perfetto, di riduzione del numero dei parlamentari, è solo grazie alla Lega Nord. Il nostro compito non è ad esaurimento, la nostra missione è cambiare il sistema Paese. Rappresentiamo un blocco sociale, siamo la spina nel fianco dei teorici dell'immobilismo e del centralismo (soprattutto del centralismo: ricordo che la bozza iniziale di questa riforma era centralista), noi staniamo i poteri forti che operano nell'ombra. In poche parole, sappiamo che la nostra è una rivoluzione permanente perché la nostra militanza politica è cambiamento quotidiano, in quanto se pur in pochi, in quest'Aula stiamo condizionando questa riforma. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Presidente, mi permetta: si tratta di una «riformicchia», che ad oggi non ha in sé alcuna ambizione di

cambiamento reale del Paese, aggiustata in fretta e furia dagli equilibristi dell'inganno, per cercare di ritardare la fine di un regime destinato a morire. Questa è la verità e sarebbe inutile, con facili sofismi, soppesare le criticità di questa riforma con le pochissime cose buone che ne fanno parte.

Il relativismo è il peccato originale dei politicanti che hanno mandato al massacro questo Paese.

Sarò chiara, trasparente: questa riforma, così com'è, merita soltanto il giudizio di Fantozzi al termine della proiezione de «La corazzata Potëmkin». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli)*. Lascio a voi ricordarlo.

Con la stessa onestà intellettuale, riconosco che il mio Gruppo - grazie in particolar modo al senatore Calderoli che, da buon soldato, ha condotto una guerra di posizione estenuante - è riuscito anche in questa occasione ad ottenere un importante risultato. I costi *standard* fissati in Costituzione sono un risultato storico, ottenuto solo grazie alla perseveranza della Lega Nord. Finalmente la finanza pubblica si adegua ai principi di responsabilizzazione nell'uso delle risorse pubbliche. Le Regioni dovranno adeguarsi ai medesimi livelli di spesa e assumersi la responsabilità - ci tengo in modo particolare a sottolineare il termine «responsabilità» - nella gestione e, quindi, rispondere del funzionamento o meno dei servizi ai cittadini.

Il professor Miglio, in ogni occasione utile, amava sempre ribadire: «Non è il federalismo che provoca la crisi dello Stato nazionale, ma è la crisi di quest'ultimo che trova risposta nelle soluzioni federali». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

È ovvio che il pensiero va al federalismo fiscale e al suo contenuto così innovatore da presentarsi come modello virtuoso di cambiamento. La riforma del federalismo fiscale segna, difatti, una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus*, volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo e originale i rapporti tra Stato, autonomie e Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente, non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche.

La parola d'ordine è superare definitivamente la finanza derivata, con l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di autonomia di entrata e di spesa; un sistema nel quale, superati i trasferimenti, le risorse finanziarie derivano da tributi ed entrate propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo per i territori a minore capacità fiscale. In merito al fondo perequativo, a tutti quelli che dicono: «Povere Regioni del Sud, come faranno?» rispondo che il problema è dato dal fatto che non potranno più sperperare denaro, perché il fondo perequativo rimarrà sempre. Quindi, è fuori luogo e fuori discussione la scusa che molti usano, senza capire in fondo invece qual è il vero valore del federalismo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È appunto il superamento del finanziamento basato sul criterio della spesa storica e il passaggio a quello determinato invece in relazione al fabbisogno *standard*.

Se, da un lato, la storia della siringa che in Lombardia costa un euro e in altre Regioni, soprattutto del Meridione, costa tre volte tanto, è divenuta ormai una verità inconfutabile, dall'altro lato, non si può non constatare come tutto, ancora oggi, resti immutato e si continui a sperperare fiumi di denaro pubblico in costi e spese scellerate.

Se tutte le Regioni italiane applicassero il rapporto costi/prestazioni, come avviene, ad esempio, in Veneto e Lombardia, è stato stimato che risparmieremmo 30 miliardi di euro, un terzo degli interessi del debito pubblico.

Non ci stancheremo mai, Presidente, di dire e di ribadire che, per poter tagliare la spesa in maniera selettiva, occorre rispettare un principio basilare, che è quello, appunto dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*. I tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi, ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non avviene. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato: una vera e propria rivoluzione del sistema Stato, che richiederà, da parte delle amministrazioni, un impegno non indifferente, ma che nel medio periodo porterà un notevole cambiamento, migliorando la qualità dei servizi e, soprattutto, l'efficacia e

l'efficienza delle stesse amministrazioni pubbliche, rivoluzione fondata sul principio di responsabilità. Un sistema entro il quale siano ben individuabili le responsabilità - appunto - può dare le migliori garanzie ai cittadini di un'efficace condotta della cosa pubblica.

Si tratta di un percorso lento, ma inesorabile, se si vorrà finalmente avviare un cambiamento radicale, che verrà completato con l'entrata in vigore di una vera - sottolineo: vera - riforma federale dello Stato. Signor Presidente, penso ad uno Stato federale che sappia valorizzare le peculiarità territoriali, l'autonomia regionale e il valore aggiunto delle amministrazioni di prossimità degli enti locali, che sappia rinnovarsi in modo efficiente attraverso la riorganizzazione dei bacini di competenza provinciale con l'introduzione del concetto di area vasta, che sappia prendere consapevolezza dell'assioma del «vedo, pago, voto».

Soltanto in questo modo sarà possibile restituire ai cittadini la voglia di essere parte attiva nel governo dei territori. Questa è l'unica via, se realmente vogliamo evitare che esploda la rabbia.

È inaccettabile che vi siano Regioni nelle quali la lotta alla disoccupazione si basa esclusivamente sull'assistenzialismo, dove i dipendenti pubblici, se parametrati per la grandezza del territorio e la densità popolare dello stesso, sono il doppio, se non il triplo, di quelli occupati in altre Regioni, per giunta maggiormente efficienti e virtuose. Sono situazioni paradossali, ampiamente denunciate, che oramai appartengono al DNA di un sistema mostruoso, che si nutre delle sue stesse inefficienze.

È proprio necessario, signor Presidente, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità, attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi), al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro. Oggi tutto ciò deve essere realizzato, da un lato, valorizzando le identità sociali e culturali dei diversi territori che compongono il nostro Paese e, dall'altro, inseguendo il sogno di ridisegnare una nuova Europa, che non sia soltanto unita dalla stessa divisa monetaria e articolata su una sterile partecipazione a quote, ma invece sia capace di diventare un soggetto politico a livello mondiale, fondato sul rispetto delle differenze dei cento popoli che la compongono e unita da una medesima visione politica.

Solo se riusciremo in questo arduo compito, restituiremo ai cittadini fiducia e speranza e soprattutto ridaremo sostanza al compito principale che spetta alla politica, ossia l'impegno e la passione nella ricerca di soluzioni idonee e finalizzate al bene comune. Ecco, Presidente, purtroppo nella riforma non c'è nulla di tutto ciò! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrocelli. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, *Realpolitik*: il disegno di legge del presidente del Consiglio Renzi è un atto di *Realpolitik*. Che lo si voglia chiamare riforma costituzionale o controriforma costituzionale, ciascuno di noi può dirlo. È innegabile che, in questo momento e per come è stato presentato, esso rappresenti un atto di *Realpolitik*.

In realtà, la parola nasce nel XVIII secolo, ma si sviluppa e assume caratteristiche ben precise negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Viene utilizzata per lo più per rappresentare la politica estera del Governo Willy Brandt e può essere intesa in maniera positiva. In questo senso la intenderei nella maggior parte delle circostanze, quando le si dà il senso più semplice di «realista», per distinguere le politiche semplici e concrete da quelle utopistiche. Mi piace ricordare questo significato, che è molto vicino a quanto il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha provato sempre a fare, dal 15 marzo del 2013 ad oggi: essere concreto, applicare regole di politica semplici e concrete e lasciare da parte le ideologie e le utopie.

È altresì innegabile che lo stesso termine «*Realpolitik*» abbia avuto nel tempo connotati ben diversi, molto più negativi, quando è stato utilizzato per lo più - e qui mi faccio aiutare dai libri di storia - per indicare una visione politica di corto raggio o di scarsa lungimiranza, per perseguire soluzioni temporanee e parziali ai problemi, badando all'immediato, al sodo, al «tutto, maledetto e subito», come dico spesso, senza pensare alle conseguenze o senza avere una visione di ampio raggio.

Il giovane Renzi, nella sua prima apparizione in quest'Aula del Senato, diceva giustamente di non avere nemmeno l'età per entrare in quest'Aula. Al contempo, però, diceva che forse era l'ultima volta che avrebbe chiesto la fiducia, lui personalmente, perché questo Senato voleva rottamare. Quel giorno, con gran dispiacere, non ho visto alzarsi nessun senatore a vita, nessun senatore anziano a dire al giovane Renzi: «Presidente del Consiglio, abbia rispetto». *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*.

Anche quella è stata *Realpolitik*, forse più improntata ad una *Realpolitik* precedente a quando il termine è stato coniato, come usava Machiavelli o come usava Richelieu quando parlava di ragion di Stato.

La storia della nostra Costituzione è intrisa di *Realpolitik*, in ogni momento della sua formazione, fino ad arrivare all'approvazione definitiva. Del resto i tempi lo richiedevano; richiedevano azioni concordate, bilanciamenti che venivano dalla fase storica del dopoguerra, che venivano dall'equilibrio di poteri che i due principali blocchi internazionali chiedevano, che venivano dall'equilibrio e dallo scontro dialettico tra i due principali blocchi nazionali: la Democrazia Cristiana e l'area di centro e il Partito Comunista e l'area di sinistra. Si è fatta *Realpolitik* anche in quei momenti, che avrebbero delineato quella che viene chiamata comunemente la Costituzione più bella del mondo.

Si è fatta *Realpolitik* - e mi faccio di nuovo aiutare dai libri di storia - il 21 novembre 1946, quando il partigiano Giuseppe Dossetti, che era uno dei 75 membri della Commissione per la Costituzione, presentò una proposta relativa al «diritto di resistenza» da inserire nella Costituzione della Repubblica italiana. La proposta era esattamente questa: «La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino». *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino)*. Questa proposta doveva costituire l'articolo 3 della Costituzione italiana e si ispirava all'articolo 21 della Costituzione francese, del 19 aprile sempre del 1946, non molto diverso, che recitava: «Qualora il Governo violi le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri».

Bene, in Sottocommissione questo testo fu approvato con dieci voti a favore, due astenuti e uno contrario, ma successivamente non riuscì a superare l'esame dell'Assemblea costituente, per quanto il partigiano (ormai ex partigiano) Giuseppe Dossetti fosse parlamentare della Democrazia Cristiana (ma vi apparteneva da estremista). Quindi, la Democrazia Cristiana, assieme al Partito Comunista, alla Chiesa, agli Stati Uniti, avevano così messo sostanzialmente al riparo la classe dirigente italiana di allora e del futuro (quindi, di oggi) dal rischio concreto rappresentato dalle possibili esuberanze delle classi oppresse. *(Applausi della senatrice Nugnes)*.

Immagino, in questi anni di rivolte sociali, di legittime manifestazioni di piazza, di legittime rivendicazioni cosa sarebbe successo se ci fosse stato questo articolo 3 della Costituzione. Probabilmente sarebbe stato l'ennesimo articolo negato, mai applicato. Non possiamo saperlo. Quello che è certo è che l'allora esigenza di *Realpolitik* mise tutti d'accordo (destra, sinistra, centro, Vaticano e altri poteri forti con il beneplacito anche degli Stati Uniti che, sicuramente, controllavano il nostro Paese in misura non marginale) nel 1946 e la proposta di Dossetti naufragò.

Erano momenti difficili, certamente molto più difficili di quelli che stiamo attraversando oggi, perché il progetto della Costituzione era stato appunto preparato da un'apposita Commissione, ma la composizione della Commissione, che all'inizio rifletteva - così come l'Assemblea - il rapporto di forza tra i partiti esistenti nella coalizione antifascista nel periodo della Resistenza, non venne poi riproposta pari pari nell'Assemblea costituente.

La maggioranza dei deputati - ricordano i libri di storia - proponeva di consolidare nella Costituzione le tesi programmatiche democratiche avanzate dalla Resistenza e fissate, in un primo momento, in forma di principi generali nei documenti più importanti del Comitato di liberazione nazionale alta Italia e del Comitato di liberazione nazionale centrale.

Il 22 dicembre del 1947 la Costituzione della Repubblica italiana veniva approvata dall'Assemblea costituente (entrerà in vigore il 1° gennaio del 1948), ma non era più quella che era stata delineata

dalle Commissioni. Sì, confermò i fondamenti dell'ordinamento capitalista: garantiva infatti la intangibilità della proprietà privata e la libera iniziativa privata in economia. Sì, nell'articolo 7 regolava i rapporti tra il Vaticano e lo Stato sulla base dei Patti lateranensi del 1929 sottoscritti da Mussolini, che riconoscevano al Vaticano lo *status* di Stato sovrano. Conteneva anche, sì, un'intera serie di tesi democratiche.

Venivano riconosciuti i diritti politici del popolo, la libertà di organizzazione, di riunione, di stampa, il diritto allo sciopero, la libertà individuale, il segreto della corrispondenza, eccetera. La Costituzione riconosceva, altresì, il diritto al lavoro e ad un giusto compenso che fosse sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, parità di diritti tra donne e uomini, il diritto dei lavoratori alla protezione sociale, la libertà sindacale. Vi si affermava, inoltre, che l'iniziativa privata doveva essere indirizzata verso il conseguimento degli interessi di tutta la comunità e che la proprietà privata era limitata dalla facoltà concessa al Governo di procedere, allora, a nazionalizzazioni, anche se con indennizzo di singoli settori.

Era un prodotto, anche allora, di una parola che non esisteva ancora: appunto *Realpolitik.* Ma, alla stessa stregua dei predecessori del termine che ho già citato - Machiavelli e Richelieu - Cicerone aveva chiaro il concetto positivo, inteso nel senso più positivo del termine, di *Realpolitik*. Se oggi avesse potuto pronunciare nuovamente le sue orazioni della prima Catilinaria e di quattro Filippiche, probabilmente, anzi certamente, Cicerone avrebbe difeso in maniera strenua e certamente molto più efficace di come stiamo facendo noi la legittimità di questo Senato dallo scellerato disegno di legge Renzi. Egli si sarebbe molto probabilmente chiesto: «*Quousque tandem abutere,* Renzi*, patientia nostra*?» Ossia: fino a quando abuserai ancora della nostra pazienza, o Renzi? *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*.

Sono certo che egli avrebbe continuato e lo avrebbe fatto con le seguenti parole, che mi permetto umilmente di adattare ai tempi perché sono attualissime. Le utilizzo soltanto modificando alcuni passaggi che - ovviamente - servono per calare nella realtà di questo provvedimento quello che Cicerone diceva a difesa dell'ordinamento romano e contro Catilina ed Antonio nelle Filippiche: «Per quanto tempo durerà ancora codesto tuo furore amministrativo di facciata e ci befferà, o Renzi? A quale limite si spingerà la sfrenata tua audacia, grazie alla complicità dei tuoi megafoni sociali, i giornali e le tv? Non ti dice nulla il presidio notturno di gente che non ce la fa più? Le scelte cui la tua politica economica e ora costituzionale obbliga le città, il timore del popolo, il concorso di tutte le persone perbene? Questa munitissima sede del Senato e le bocche ed i volti di molti senatori increduli di tanta forza anticostituzionale? Non ti accorgi, o Renzi, che i tuoi propositi sono noti, che la tua congiura viene pregiudicata dalla conoscenza che tutti noi, e non solo noi, abbiamo? Pensi forse che noi ignoriamo che cosa tu faccia nella prossima notte o in quella precedente, dove tu sia stato, chi tu abbia convocato, quali suggerimenti tu abbia raccolto e da chi?». Fin qui la rivisitazione della Catilinaria.

Con le Filippiche riportate all'attualità si va ben oltre: «La situazione è giunta all'estremo pericolo; con questa vostra riforma si decide della libertà. La libertà è un possesso inalienabile del popolo italiano, ricordatevelo, e questo vostro tentativo di ridurci in regime vi si ritorcerà contro. Cosa c'è in te, Renzi, o senatori, oltre alla crudeltà politica, l'aggressività, la sfrenata audacia? Chi si è mai comportato tanto vergognosamente nei confronti dei cittadini? Forse neanche il tuo padre putativo in politica, il "signor B". Pensate forse che sulla terra possa esistere un politico più empio nel distruggere la democrazia parlamentare di questo Stato? Forse la vostra speranza è che Renzi possa diventare più sincero e veritiero? Fino a quando, dunque, egli, che ha superato in furbizia tutti i precedenti *Premier,* sarà privo dell'appellativo di schiavo dei poteri forti di questa Nazione? La vostra incredibile affluenza, senatori, e la grande abbondanza, quanta non mi sembra di ricordare mai, mi danno sia grande alacrità di difendere la Repubblica, sia poca speranza di recuperarla, perché, in barba alla condizione nostra di Repubblica parlamentare, voi già da decenni vi muovete e votate come una Repubblica governativa, un succedaneo della Repubblica presidenziale. A noi, cittadini, il coraggio di denunciare e di opporci - sappiatelo - non mancherà mai e, nonostante le circostanze, anche quando non sembravamo mostrare

un barlume di luce, ci faremo sempre promotori nel difendere anche la vostra libertà, senatori. Abbiamo tentato di farlo prima e continueremo a farlo ora. Infatti, al giorno d'oggi, o senatori, affinché non riteniate che sia stata fatta una cosa buona, sono state gettate le fondamenta delle azioni future. Infatti, Renzi dal Senato non è ancora stato chiamato con il nome corretto di nemico della democrazia, ma, di fatto, è già stato giudicato da tanti cittadini e non sarò mai sollevato fino a quando non vedrò che anche voi, con così grande consenso e tanto plauso, non avrete ammesso che quello è un nemico.

Il Movimento 5 Stelle, che ha difeso e difende la Repubblica e la nostra libertà con il suo impegno, la sua saggezza e infine con il suo patrimonio culturale e sociale, è stato insultato con somma gravità in questo Senato, in più di un'occasione, perché voi seguite purtroppo con grande riconoscenza il nome dell'illustre giovane, o meglio, del fanciullo che gioca al *Premier* sulla pelle degli italiani e le cui gesta apparterranno forse all'immortalità, ma perché affosseranno economicamente la Nazione e, prima di farlo, la renderanno con queste riforme costituzionali una piccola Repubblica dittatoriale, una oligarchia di nominati, dove pochi prevarranno su molti. Ricordo molte cose, ne ho sentite molte, ne ho lette molte altre, o senatori, ma nulla di simile conobbi dal ricordo di tutti i secoli.

Mentre eravamo oppressi dalla servitù, mentre il male cresceva nei giorni dei vari Governi del PD e della destra populista del "signor B", anche sotto le finte vesti di Governi tecnici, ricordo che non avevamo nessuna difesa, che temevamo il capitale e pestifero ritorno proprio del "signor B". Per cui, avete preso questa decisione inattesa per tutti, di sicuro impensata, di riconfermare il controllo della politica sulla democrazia formando un esercito di senatori e amministratori, perché un esercito rimarrà il numero dei senatori nominati e non eletti con questa riforma del Senato, pronti alla rovina dello Stato con il furore di Renzi e delle *lobby* che lo proteggono e lo accompagnano, incitato da nefasti propositi.

Infatti chi è che non comprende questo? Se il Movimento 5 Stelle non avesse aperto questo Parlamento come una scatoletta di tonno, tutto sarebbe avvenuto senza che i cittadini avessero la consapevolezza dell'inganno cui state portando l'Italia. Inoltre quale difesa della vostra salvezza e salute c'era, se il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, portatore di interessi collettivi, non ci fosse stato?

Magari ci fosse ancora la legione Marzia dell'antica Roma, che trasse per volere divino, da quel dio, quel nome da cui si considerava generato il popolo romano: avrebbe giudicato, con le sue deliberazioni, prima del Senato, Renzi nemico della democrazia e ora staremmo tutti, o senatori, anche con il vostro plauso, ad acclamare l'azione meravigliosa dei Marziali: i quali, come accadde duemila anni fa contro il tiranno Antonio, si sarebbero rivolti all'autorità del Senato, alla nostra libertà, a tutto lo Stato, lasciando quel nemico, assassino della Patria, fuori dalle istituzioni.

Quali giudizi meno gravi e aspetti può mai avere oggi Matteo Renzi? È portato in cielo da giornali, banche, compagnie assicurative, grande distribuzione, un vero esercito di mercenari preparato contro lo Stato.

Lo so, o senatori, che voi perseguirete in codesto proposito che portate avanti a voi. Farò dunque come usano i comandanti dopo aver schierato l'esercito, che, sebbene vedano i soldati molto preparati al combattere, tuttavia li esortano; così io esorterò voi ardenti e sollevati a recuperare la libertà. Voi non avete, o senatori, non avete da combattere con un nemico tale col quale si possa stabilire una certa condizione di pace: infatti quello non desidera, come prima, che la vostra servitù, ma ora, irato, per un po' di finta contestazione interna, vuole anche il sangue della democrazia». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, voglio partire con l'esprimere solidarietà ai senatori del PD: quello che hanno subito è lo specchio, dal mio punto di vista, di quello che sta succedendo in Italia. Se siamo arrivati al punto che esprimere un'opinione di dissenso, magari diversa, significhi subire quello che hanno subito si capisce bene in che Paese viviamo.

Voglio partire da una frase di chi la storia in Italia penso l'abbia fatta, che è Sandro Pertini, il quale diceva: «Dietro ogni articolo della Carta costituzionale, stanno centinaia di giovani morti nella

Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. Noi saremo lì».

La mia esperienza di vita e quel poco di esperienza politica che ho mi hanno insegnato che non bisogna mai offendere nessuno, ed invece penso che ciò a cui stiamo assistendo, da un po' di tempo ormai, in Senato sia un'offesa alla dignità di tutti noi, che dovremmo essere i rappresentanti dei cittadini.

Quello che sta succedendo in Senato, cioè affrontare riforme costituzionali di tale portata in questo modo, credo sia un'offesa senza precedenti. Lo dico veramente con rammarico, perché vorrei credere che ancora esista la politica e purtroppo mi accorgo, ogni giorno che passa, che la politica non c'è e per me, che credo nella politica, vedere questo degrado - io lo definisco così - è il vero peso che porto per lo stare qui, in queste stanze. Non so se mi spiego. Chi conosce la mia storia sa che ho una storia operaia, ma il vero fastidio che provo per lo stare in queste stanze non nasce dalla mancanza di rispetto di qualcun altro, ma dal fatto che ci si accorge che non c'è la politica. Non c'è nulla. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Questa credo sia un'offesa, non solo a noi ma al fatto che dovremmo rappresentare i cittadini italiani. È un fatto veramente grave.

Una persona che stimavo molto, che era molto ironica e scherzava sulle cose su cui si poteva scherzare (non sulla Costituzione italiana), diceva sempre: «Parli, parli pure, ma sappia che tutto ciò che dirà non verrà preso in considerazione». È quello che sta succedendo qui dentro, con l'assenza del Governo e tutto il resto: ci hanno lasciato il tempo di parlare ma, di fatto, non ci ascoltano. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Non è vero.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. È cosa che trovo inaudita e non degna di questo Paese. È da mesi che di fatto sono venuti a dircelo. Non so se ve ne rendete conto. Con alcuni colleghi di Commissione abbiamo posto alcune domande in sede di *question time.* Ebbene, ciò che ritengo offensivo non è che si riceve una risposta che non piace, perché questo farebbe parte della politica, ma che se si pone un quesito in sede di *question time* o si presenta un'interrogazione parlamentare non si riceve proprio risposta! Ma di cosa stiamo parlando? Così vogliamo affrontare i problemi dell'Italia?

Non ho intenzione di dare lezioni a nessuno, ma in quest'Aula ho sentito parlare di «democrazia delegata», di «democrazia economica», di «democrazia matura», di «democrazia nominata». Guardate, l'unica cosa che mi hanno insegnato è che la democrazia è una sola e se proprio vogliamo aggiungere un aggettivo, è «partecipata» ed è l'unica cosa che non è stata detta. Hanno denominato la democrazia in tutte le altre maniere meno che «partecipata». Ma di cosa stiamo parlando?

Sono veramente in difficoltà a intervenire in questo modo. Ma con chi stiamo parlando? Quelli rimasti qui dentro sono coloro che sono già convinti che si stia commettendo qualcosa di sbagliato! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È veramente una vergogna, ma sul serio! Parliamo piuttosto di cose serie, che interessano realmente la vita dei cittadini! Qui non ci si rende conto che il vero problema è il distacco di queste stanze dai cittadini, dal Paese reale: c'è un distacco enorme! E non ci si rende conto di quello che sta succedendo.

Sono qui da lunedì, come tutti voi, e in questi giorni mi è capitato di leggere un'intervista rilasciata dal presidente Renzi sulla Basilicata, da dove provengo.

Se ho letto bene, Renzi dice che ha vergogna di discutere di energia a livello europeo. La causa sarebbe il fatto che potrebbe raddoppiare le percentuali di petrolio in Basilicata, creando tanti posti di lavoro, e non lo si fa per paura delle reazioni di tre o quattro «comitatini» (li ha chiamati così). *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Pin)*.

Vede, Presidente - che non c'è - io vorrei darle un consiglio: prima di parlare a me hanno insegnato che bisogna essere informati sulle cose. Lei, Presidente, non deve raddoppiare le estrazioni, prima di tutto perché non si è nemmeno degnato di parlare con quelle comunità, con la gente della Basilicata, cercando magari di capire dov'è il problema. Magari la gente le avrebbe spiegato sul serio cosa sta succedendo in Basilicata. Altrimenti il Presidente saprebbe che in vent'anni circa dalle prime estrazioni

di petrolio in Basilicata, la Basilicata tanto ha dato, ma nulla ha ricevuto. Tant'è vero che ad oggi la Basilicata, nonostante i vent'anni di petrolio, risulta essere tra le Regioni più povere d'Italia, se non la più povera. Anzi no, mi correggo, qualcosa la Basilicata l'ha ricevuto in cambio: degrado ambientale *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris)*, aumenti delle malattie tumorali e perdita di posti di lavoro (altro che creare posti di lavoro!). Bastava - come ho detto prima - informarsi e parlare con le comunità, cercando di capire cosa è successo e cosa sta succedendo.

Ma per parlare si deve avere la volontà di capire realmente cosa succede ed io non credo che ci sia questa volontà. Glielo spiego io, anche se non c'è. Famiglie intere e giovani sono stati costretti loro malgrado ad emigrare, a lasciare la propria terra e i propri affetti; e per noi del Sud è ancora più difficile lasciare la propria terra. Lei, Presidente, invece di rispettare quelle comunità e di cercare di capire cosa chiedono, parla di tre o quattro «comitatini», con ironia forse, sicuramente fuori luogo, innanzitutto perché essi sono espressione seria di quelle comunità, ma, anche se fosse diverso, lei comunque dovrebbe avere rispetto, perché le minoranze in Italia hanno contribuito in modo serio a costruire la democrazia di questo Paese. Senza le minoranze forse questa democrazia di cui tutti noi beneficiamo non ci sarebbe oggi in Basilicata. Vorrei fare degli esempi molto significativi dal mio punto di vista. Gente come Di Vittorio, Gramsci, Calamandrei sono stati eletti la prima volta in queste Aule del Parlamento con il 4 per cento della rappresentanza. Non sono persone che non hanno lasciato il segno; anzi, hanno fatto la storia di questa Nazione, una storia vera, una storia ricca di significati. Però qualcuno fa finta di dimenticarsi di tutto ciò.

Perché dico questo? Perché io noto una certa forma di allergia a rispettare i vincoli. Ormai sembra che in Italia si possa fare qualcosa solo se togliamo tutti i vincoli. Parliamo del lavoro. Io penso che in Italia ci siano due Costituzioni: quella repubblicana e quella dello Statuto dei lavoratori, che praticamente andava pari pari con la Costituzione italiana. Io ho sempre cercato di dirvi cosa sta succedendo nel mondo del lavoro, non perché ho la pretesa di avere la verità in tasca, ma perché con i lavoratori ci parlo, dal momento che ho passato venticinque anni della mia vita nelle fabbriche. Però io non ho proprio riscontrato la volontà di ascoltare; da parte vostra non c'è proprio la voglia di ascoltare cosa sta succedendo.

Guardate, a me hanno insegnato questo: se in un Paese nei luoghi di lavoro manca la democrazia, manca la dignità, manca tutto ciò per cui si è lottato, non solo il Paese non ne trae nessun beneficio a livello di immagine, ma neanche a livello di quello di cui state parlando voi. Non si creeranno posti di lavoro togliendo dignità dai luoghi di lavoro. Voi ve ne vantate, ogni giorno esce qualche articolo (adesso si parla dell'articolo 18). Ve lo dice uno che c'è stato nei luoghi di lavoro: se un lavoratore non ha alcun diritto, alcuna possibilità di potersi difendere o di far valere quei principi fondamentali della nostra Costituzione che sono la dignità e la libertà, accetterà qualsiasi condizione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Quando il lavoratore accetta ogni condizione, i posti di lavoro non si creano, si tolgono dal nostro Paese, perché accetterà magari di fare qualche ora in più non retribuita o di lavorare non in sicurezza. Sono però convinto che voi non è che non capite: fate finta di non capire. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Questa è la cosa più grave.

Per sottolineare quello che voglio dire, vorrei ricordare l'importanza che hanno le frasi di persone disperate che lanciano grida di dolore e hanno bisogno di essere ascoltate. Circa quaranta giorni fa ho ricordato in quest'Aula la donna che purtroppo si è suicidata a Nola. In quell'occasione avevo detto che mi aveva colpito una frase che aveva lasciato scritta, e cioè che si alzava tutte le mattine e vedeva il suo luogo di lavoro e per lei, non poterlo rivedere più, era un lutto affettivo. Lì c'è tutta l'essenza: non si deve mercificare il lavoro; non si deve mercificare la vita e la dignità delle persone come state facendo! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Il lavoro è tutta un'altra cosa. Non è quello che stato cercando di paventare voi ai cittadini. In quelle parole c'è il grido di dolore che questa politica dovrebbe ascoltare e che purtroppo non ascolta mai. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Anzi, non si degna neppure di venire ad ascoltare. È una cosa che trovo vergognosa.

Passiamo a quello che vi apprestate a fare. In confronto il cosiddetto Porcellum è un inno alla democrazia. *(Ilarità. Applausi dal Gruppo M5S)*. È stato dichiarato incostituzionale. Il 12 per cento se

si è coalizzati, l'8 per cento se si è fuori da una coalizione, il 4 per cento se si è in una coalizione; tutto ciò significa che vanno a votare sì e no il 50 per cento degli italiani, di questi, il 25 per cento resterà fuori e avrà buttato i suoi voti. Questa è la democrazia per uscire dalla crisi? Questo è quello che proponiamo al Paese? Se è questo quello che proponiamo al Paese, auguri! Auguri! Sul serio. È veramente una strana democrazia. Anzi, lo ripeto, è un'allergia alla democrazia. Mi hanno insegnato che l'allergia, anche se è una malattia leggera, comunque va curata, non avallata o accompagnata. Bisogna curare queste malattie; penso infatti che possiamo superare un momento così difficile come quello che stiamo attraversando tutti insieme solo ed esclusivamente con la partecipazione dei nostri cittadini, non mettendoli all'angolo, dicendogli «o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra», o lasciandoli soli.

Mi hanno insegnato un'altra cosa: la politica serviva per colmare un divario tra i potenti e i cittadini. Questo mi hanno insegnato. La politica serve di più alla gente reale, alla gente «normale». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Voi state trasformando la politica in uno strumento per i potenti. Credo sia la cosa più sbagliata di questo mondo, e ognuno di noi ha il dovere morale di fare una riflessione vera e di stare in mezzo alla gente, perché la gente ha bisogno di una politica vera. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 17 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,58)*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Cattaneo nella discussione generale sui disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Gentile Presidente, gentili colleghi, è la prima volta che parlo all'Assemblea e per arrivare all'argomento in discussione oggi io sento di dovervi spiegare il percorso, le ragioni e le modalità con cui vorrei mettere le mie competenze e il mio ruolo a disposizione di quest'Aula e del Paese.

Probabilmente alcuni di voi conoscono la mia storia e sanno come è accaduto che mi sia trovata ad essere qui con voi dopo una per me inaspettata nomina giunta lo scorso anno. Quel giorno ho avuto di fronte un uomo di straordinaria caratura intellettuale ed etica, che ringrazio dal più profondo del cuore per aver deciso che la rappresentanza del mondo della cultura e quindi della scienza in quest'Aula dovesse essere rafforzata anche da senatori di nomina presidenziale. Ho più' volte detto e ho sempre pensato che il mio nome in questa storia fosse la parte meno rilevante. Quel giorno è stato come se una luce avesse illuminato i laboratori d'Italia di chimica, di fisica, di biologia, dove lavorano giovani studiosi nei quali brucia dentro il sacro fuoco della passione per la conoscenza, perché vogliono prima

di tutto capire come stanno le cose che oggi non si conoscono. Si tratta di giovani e meno giovani ai quali da troppe legislature si fa di tutto per cancellare orizzonte e futuro.

E io non me lo spiego perché la scienza è nata nel nostro Paese, e negli ultimi 153 anni è stata perseguita da scienziati che tanto lustro hanno dato all'Italia, che hanno fatto scuola nel mondo. Mi riferisco a quei grandi nomi che hanno alimentato le nostre prestigiose scuole di fisica - e in quest'Aula abbiamo un Premio Nobel per la Fisica - le scuole di chimica, matematica, istologia, biologia e genetica. E come non citare la formidabile scuola di neuroscienze che è anche il mio ambito di lavoro. Una scuola che ha lasciato il segno nel mondo ed è nata tra Pavia, Torino e Pisa. A Pavia ha lavorato il primo Nobel Italiano, cioè Camillo Golgi. A Pisa c'era Giuseppe Moruzzi. A Torino c'era Giuseppe Levi, un professore universitario che ebbe tra i suoi giovani e brillanti allievi Salvador Luria, Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini. E' una storia che ogni volta emoziona tanto da far venire la pelle d'oca. E' la storia di un maestro e di tre suoi allievi, tutti insigniti con il Nobel. Non era mai successo prima al mondo, chissà quanti secoli dovranno passare prima che accada ancora, se mai accadrà. Questo è successo con un maestro italiano. Avere dei bravi maestri è molto importante, ad ogni livello.

Tra gli allievi di Giuseppe Levi c'era Rita, una donna che a tutti i costi volle studiare medicina quando alle donne non era consigliato di studiare. Era un'ebrea nell'Italia delle leggi razziali. Quando emigrò negli Stati Uniti divenne famosa per essere l'italiana che studiava gli embrioni di pollo per capire come si forma il sistema nervoso. Tutto qui uno direbbe. Ma la sua scoperta ci ha spiegato come si formano i nostri tessuti, il tessuto cerebrale, e ci ha aperto mondi immensi. Rita ha seduto a lungo in quest'Aula.

In quel giorno d'agosto dello scorso anno il presidente Napolitano, nel manifestarmi le sue intenzioni, citò la professoressa Rita Levi Montalcini, deceduta pochi mesi prima. Mi disse che aveva deciso di nominare dei nuovi senatori a vita e che tra loro voleva includere una scienziata che fosse ancora attiva dentro e fuori il laboratorio.

Non è stato per me semplice capire come potesse concretizzarsi l'impegno verso il mio Paese in questa veste. Ma ho capito subito che poteva solo essere un impegno serio, anzi serissimo.

Ho subito inteso il nuovo ruolo soprattutto come una responsabilità verso di voi, un obbligo a cercare il dialogo con tutti voi, mettendomi a disposizione di chiunque voglia verificare anche con me fatti e condizioni nelle discussioni sulle materie scientifiche, medico-sanitarie, dell'istruzione e della ricerca.

Ma, contemporaneamente, avverto anche una responsabilità verso gli studiosi dì oggi, giovani e meno giovani perché le buone idee non hanno età, studiosi appartenenti a qualunque ente di ricerca e a ogni disciplina scientifica che tutte le mattine varcano la porta dei laboratori di ricerca italiani e iniziano la giornata come se stessero partendo ogni volta per un luogo sempre nuovo e sconosciuto, senza mai avere paura di farlo, puntando a raggiungere un obiettivo per poi vederlo svanire e infine conquistarlo solo per non avere mai ceduto nell'assiduità di conquistarlo.

Il mio lavoro in quest'Aula è quindi anche per tutti coloro di ogni età che studiano con serietà e con onestà, senza mai prescindere nel proprio lavoro da una solida struttura etica, rendendo conto ogni giorno di ciò che fanno spendendo soldi pubblici e spiegando perché lo fanno, quindi rispettando sempre l'onere della verifica delle fonti e l'accettazione dei fatti controllati. Anche questi giovani e meno giovani studiano, ricercano, scoprono in tutte le discipline per il proprio Paese. E' un lavoro che ritengo capace ogni giorno di far risvegliare la parte più autentica, disinteressata, appassionata e appassionante delle persone.

E' con questo serio impegno che vengo in Senato ogni settimana, per sedermi qui con voi, per imparare e per capire come si possa contribuire a ricostruire una Nazione dove i cittadini siano soddisfatti e chiamati a partecipare alla vita del Paese. Per contribuire a capire come costruire una Nazione che sia intellettualmente preparata e rispettata nel confronto internazionale su tutti i piani e con una classe politica sempre più capace di parlare a tutte le forme di intelligenza e in grado di stimolare le immense capacità insite nella natura umana.

Con i miei collaboratori qui in Senato, uno storico della medicina e un esperto di diritto costituzionale, abbiamo creato una densa reti di colleghi e intellettuali italiani e stranieri in diverse discipline incluso la filosofia, la sociologia, il diritto, la storia - per me importantissima, fondamentale riferimento in

ogni cosa che facciamo - ma anche l'agraria e la veterinaria, l'ingegneria perché mi aiutino a capire, a trovare e verificare fonti e fatti da consegnare a voi.

Sono consapevole che l'ultima parola va alla politica. Su questo non si discute. Ma io voglio fare la mia parte affinché la politica, nel decidere, sia informata al meglio possibile.

E' ovvio che i fatti che indago e che verifico, con l'unico metodo che conosco e che nel tempo ha dimostrato di funzionare regolarmente, cioè il metodo scientifico, mi portano ad avere delle posizioni che esprimo anche io pubblicamente. Ma sono comunque sempre pronta a cambiarle, se qualcuno mi dimostra che sono sbagliate, e mi piacerebbe che così fosse per tutti. Il mio lavoro mi ha insegnato che qualunque mia idea, per quanto io l'ami o l'abbia ben pensata, può essere sbagliata. Per questo, chi fa lo scienziato in modo serio apre tante strade ed esamina analiticamente tutti i pensieri che i nostri circuiti mentali ci permettono di disegnare, sempre con il timore di tralasciarne qualcuno. Ho imparato sulla mia pelle cosa significhi veder fallire un'idea che sulla carta sembrava giusta, ma che poi non ha retto alla prova sperimentale. Ma ho anche provato la gioia che viene dalla conquista di territori nuovi dove nessuno era mai stato prima, trasformandoti nel primo uomo al mondo a vedere quel risultato per poi consegnarlo a tutti. Se poi lavori nell'ambito della biomedicina capisci anche cosa significhi essere di aiuto per contribuire a crescere le speranze di coloro che quelle speranze non riescono a darsele da soli.

Ecco nell'essere in quest'Aula io non posso prescindere da questa mia formazione per quello che vale. Lavoro così anche a Milano con una squadra. Non potrei mai farne a meno. Quando non sono in Senato tutto il mio tempo va esclusivamente e ripeto esclusivamente nella ricerca pubblica, che porto avanti come professore in aspettativa, a vita, per accrescere la nostra possibilità di scoprire di più della malattia che studiamo, affrontando continue sfide mondiali. Nel mio laboratorio siamo in 20. Come per tanti altri laboratori sono 20 stipendi ogni mese da trovare con la sola forza delle idee, che vengono messe in competizione con le idee di chiunque altro nel mondo. E come altri colleghi italiani riusciamo pure a vincere, lavorando in e dall'Italia e sfidando scienziati che stanno ad Harvard o a Caltech.

Questa è l'Italia che conosco, frequento, ancora sopravvive, credo di poter portare qui per lavorare insieme a voi. Ecco, credo di poter essere utile a quest'Aula come senatore solo se continuerò ad essere una scienziata attiva e da sempre orgogliosamente parte di un'istituzione pubblica italiana, luogo di studio e formazione delle generazioni future: l'università.

Anzi, quella nomina ha dato ancora più significato a questi scopi, avendo sempre ritenuto che la scienza non possa bastare a se stessa e credendo insufficiente una scienza che si esaurisce dentro i laboratori. Viceversa, credo che la scienza possa dirsi compiuta solo nel momento in cui si spiega anche magari con quanto di conflittuale pone sul tavolo, e così facendo diventa parte del confronto e della crescita civile di una società mettendo a disposizione non solo i risultati, ma ancora di più l'immenso valore del coraggio che cresce in ogni mente che non teme di esplorare l'ignoto, di svolgere nuovi pensieri e vergini azioni.

Per via di questa mia storia professionale e come senatore a vita ho pensato che il mio ruolo in quest'Aula non debba quindi essere quello di entrare nell'agone politico quotidiano, che rispetto profondamente, quanto piuttosto quello di fornire, con ogni mezzo a me accessibile, informazioni relativamente agli ambiti che meglio conosco, per aiutare a legiferare consapevolmente, per evitare tragiche scelte legislative, alcune anche recenti, che confondono i cittadini e che tutti noi, presto o tardi, pagheremo in termini di libertà, conoscenza, sviluppo.

Aggiungo anche che sono tendenzialmente pronta alla fiducia al Governo perché un Paese governato è un Paese che può progettare un futuro. Ma la presenza di un'effettiva appropriatezza delle decisioni e di una praticabilità democratica sono per me le pre-condizioni perché io possa esprimermi favorevolmente sulle questioni attinenti la governabilità.

E' con questi pensieri che affronto ogni giorno il significato della mia nomina, sancita con norma costituzionale e priva di appartenenza politica. E' con questi pensieri che svolgo questo primo intervento in Aula nel contesto di una discussione che riguarda un momento storico che percepisco bene essere importantissimo.

Ho letto e ascoltato e continuerò a farlo. Da più parti si dice che dopo anni di discussione è l'ora di passare ai fatti, di licenziare un testo ovvero di attuare una riforma costituzionale che corrisponda agli impegni che l'Italia ha assunto in sede internazionale e in ogni caso di corrispondere alle aspettative dei cittadini.

Ho studiato con l'aiuto di colleghi: della proposta di riforma giunta in Aula in una versione rivista rispetto all'ipotesi iniziale ci sono importanti punti e importanti cambiamenti. Mi pare ci siano anche punti controversi.

Vorrei richiamarne alcuni, sono quattro punti, perché credo debbano essere chiariti in quest'Aula essendo questo il luogo deputato a farlo di fronte a tutti gli italiani: il primo punto tocca un aspetto serissimo che credo di avere percepito e che riguarda la questione relativa alla legittimazione indiretta dei nuovi senatori espressi su base regionale. Si tratta di una questione che non penso possa essere liquidata con l'obiezione semplicistica che altrimenti vi sarebbero indennità da corrispondere, violando il dogma populistico che predica oggi solo tagli alla politica come se fossero l'unica ragione, i costi della politica, del disamoramento dei cittadini per la nostra democrazia. Sto quindi cercando di capire meglio i ragionamenti che sostengono questa proposta.

Come secondo punto, non ho ben capito l'obiezione, espressa da alcuni costituzionalisti, per cui un Senato i cui membri fossero eletti direttamente dai cittadini non lo si potrebbe privare del rapporto di fiducia con il Governo; penso di aver capito anche che è molto importante prevedere un modello costituzionale che si concilii - soprattutto sotto l'aspetto delle garanzie e del pluralismo - con la riforma elettorale in corso di realizzazione.

Infine, come ultimo punto, mi sembra anche di capire che le direttrici fondamentali, i miglioramenti possibili non possono essere rinviati alle successive letture. Mi sembra di capire che ove il nostro testo fosse approvato alla Camera senza modifiche, le successive letture sarebbero del genere "o tutto o niente". Questo ci porrebbe di fronte alla grave scelta del "prendere o lasciare" dolorosa, pesante, importante perché, se sbagliata, può pregiudicare gli interessi del Paese, dei cittadini, della qualità della nostra futura democrazia.

Di tutto questo discuteremo nelle prossime ore, ci confronteremo sugli emendamenti. Sopra qualsiasi cosa auspico che continueremo a farlo sfruttando appieno la procedura di revisione costituzionale prevista dai nostri Padri costituenti che ci mette al riparo, nell'immediato, da semplificazioni pericolose per il Paese.

L'aspetto su cui vorrei ora concentrarmi, e sul quale chiedo la vostra attenzione, riguarda quello che in più occasioni ho descritto come la proposta di un Senato che includa anche delle competenze specialistiche, utili a costruire e rafforzare il nostro rapporto con il mondo moderno.

Gentili colleghi, sono decenni che parole come scienza, ricerca, tecnologia e innovazione sono usate nelle discussioni politiche secondo me a fini retorici, per essere subito escluse dal vocabolario e dal circuito legislativo italiano. Negli ultimi vent'anni si è, purtroppo, fatto spesso scempio delle competenze scientifiche e tecniche in queste Aule. Eppure io non so su cosa si possa costruire il futuro di una Nazione se non su una solida, informata, consapevole e partecipata democrazia, anche su questi temi.

Più volte sono rimasta stupita di come competenze che conosco, che frequento, che ci vengono sottratte da altri Paesi, non siano nemmeno riconosciute dal Parlamento, quando non addirittura disconosciute e umiliate, confondendole e mescolandole con le parole di improvvisatori, di ciarlatani e di incompetenti. Perché succede questo?

Facciamo studiare nelle nostre università i nostri figli e nipoti perché si specializzino ad esempio in ingegneria. E siamo felici e sono felice quando sento il nostro Presidente del Consiglio citare con orgoglio il suo incontro con l'amministratore delegato di General Electrics, il quale gli riferiva della bravura degli ingegneri italiani. Sarei ancora più felice se questi ingegneri venissero ascoltati e inclusi, invece che essere messi da parte. Gli scienziati italiani raggiungono obiettivi straordinari in tanti campi. Lo sanno tutti, oltre le Alpi. Nel loro Paese invece sono spesso ignorati e fagocitati dalle teorie dei complotti. Insomma li perdiamo ogni giorno. Sono competenze tralasciate, trascurate,

raggiungimenti che sembrano non entrare mai nel tessuto legislativo affinché possano diventare patrimonio utile al Paese.

Io sento che la politica diffida della scienza. Con tutto il rispetto, a me però pare che buona parte della politica non sappia nemmeno cosa sia la scienza.

Anche la scienza diffida ormai della politica per gli stessi motivi. Eppure dovrebbero essere alleate, scienza e politica, l'una a cercare i fatti; l'altra, la politica, ad acquisirli per poi partire per discutere dei valori sociali, economici o etici associati a quei fatti e quindi legiferare e rendere i cittadini consapevoli e informati a fare da sentinella e a controllare la validità di quelle scelte.

Questa è, per me, l'ultima parola della politica, non quella di prescindere dalla verifica dei fatti della scienza o peggio ancora di inventarsi o manipolare i fatti per sostenere delle mere preferenze o opinioni non sostenute dalle evidenze. Le audizioni come strumento informativo della politica sono uno strumento importante e l'ho visto come membro della Commissione igiene e sanità, ma temo non bastino quando gli argomenti diventano complessi.

Ecco, credo che per affrontare ambiti disciplinari complessi come quelli che riguardano scienza e innovazione si debba agire diversamente, creando prima di tutto fiducia ovvero innanzitutto abbandonando la fantasia che dall'altra parte ci siano solo dei dottor Frankestein o scienziati che vogliono fare solo i loro interessi (come ho sentito dire spesso) o ricercatori piegati agli interessi delle tanto vituperate multinazionali. Mentre in queste Aule, come pensano molti cittadini (che facciano ricerca o che insegnino o che si occupino di altro) ci sarebbero solo dei politici corrotti o nullafacenti. Non è così. Non può essere così.

E allora, gentili colleghi, si può e si deve distinguere, e lo si può fare solo studiando e cercando la differenza, pretendendo che ciascuno si carichi delle proprie responsabilità o paghi per gli errori. Questo vale per tutti, senza fare alcuno sconto per chi abusa del proprio ruolo che sia di scienziato, di intellettuale o di politico.

Ho più volte detto che non è certo una colpa per un politico non sapere di terapia genica o di come si irradiava il grano per ottenere una nuova specie geneticamente modificata che consumiamo da decenni. Anzi, i temi della scienza e dell'innovazione sono così complessi e il tasso di rinnovamento è così rapido che mi sembra di percepire che solo coloro che si cimentano continuamente e a livello internazionale su sfide di frontiera, che sono cioè di casa e continui protagonisti nei percorsi della scienza e dell'innovazione, solo loro possono tempestivamente modellare le politiche legislative in grado di trasformare le conquiste scientifiche in miglioramenti sociali. Come non far perdere al Paese tutto ciò? Ecco il perché della proposta che in Senato vengano reclutate anche delle competenze specialistiche nei settori chiave della ricerca e dell'innovazione.

Prendendo spunto da una proposta nata sulle pagine del supplemento culturale della domenica del "Il Sole 24ore", avevo immaginato e proposto una riforma della Camera alta che riarticolasse il Senato, oltre che come sede di composizione degli interessi territoriali sulla cui pertinenza e efficacia non mi pronuncio, anche quale luogo istituzionale di elaborazione di proposte e indirizzi politico-legislativi cui potessero contribuire le eccellenze scientifiche e culturali dì cui il Paese dispone.

La proposta era di includere nei circuito democratico della rappresentanza quel patrimonio conoscitivo spesso disperso e limitato agli ambiti professionali di provenienza. Oggi una scoperta o un innovazione e il percorso che l'ha sorretta torna a vantaggio del ricercatore che l'ha realizzata, del suo gruppo di studio, del suo ente di ricerca ma ho l'impressione che non entri mai nei circuiti legislativi in modo da essere utile al Paese.

La prima formulazione del disegno di legge del Governo, conteneva la norma che avrebbe conferito al Presidente della Repubblica la possibilità di nominare 21 cittadini che avessero "illustrato il Paese per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". Mi pare che su questa norma si sia subito innescato un processo di banalizzazione - che è stata la premessa dell'inevitabile eliminazione. La norma, benché tutta da esplorare, mi pare sia stata subito mal interpretata come una stravaganza legata all'etereo concetto della società civile, o ancor peggio come potenziale "partito del Presidente", o addirittura la presenza di questi senatori competenti in ambito della scienza e dell'innovazione in

senso lato, l'ho vista liquidare come un "inquinamento della democrazia". Io non so se è così ma credo che i Padri fondatori del pensiero democratico moderno, da Locke, Spinoza e Montesquieu, per non citare gli estensori della Costituzione americana, si rivolterebbero se potessero ascoltare questi ragionamenti.

Dopo il passaggio in Commissione affari costituzionali, molto dello slancio iniziale si è così perso e la norma, da subito senza Padri, è scomparsa, trascinando con sé per alcune settimane l'intera categoria dei soggetti di nomina presidenziale. Da ultimo negli emendamenti dei relatori onorevoli Calderoli e Finocchiaro, che ringrazio per il lavoro svolto anche nell'avere affrontato questo aspetto, si è coltivato un sentiero mediano ora presente nel testo in Aula. Si è quindi lasciato l'attuale numero dei senatori nominati, senza specificare come saranno selezionati, per straordinari meriti culturali, artistici, scientifici, sociali ma se ne è temperata la durata nel tempo prevedendo che durino sette anni, non siano rieleggibili e chiarendo che essi possono essere al massimo cinque e non di più. Alcune di queste rifiniture a me sembrano condivisibili e razionali.

Ma pongo a voi la riflessione su se e come meglio esplicitare il profilo di competenze di queste figure, affinché quelle nomine si rivolgano preferibilmente a persone che hanno perseguito una vita professionale nell'ambito dell'innovazione.

Al riguardo e prendendo atto dell'orientamento che mi sembra prevalente nell'Assemblea sul punto, ho presentato alcuni emendamenti volti a rilanciare il peso della componente numerica di questi senatori proponendo di portarli a 7 o a 9 e emendamenti anche volti a discutere la sopracitata riflessione circa i criteri e le modalità di scelta dei nominandi pur rimanendo questo nella disponibilità del Presidente della Repubblica.

Questa proposta, come tutte perfettibile, è il tentativo di non rinunciare del tutto all'idea di un Senato che sia anche un po' il luogo di quelle competenze specialistiche innovative, rinviando a un successivo momento la riflessione più profonda sul merito, magari nel contesto di una fase storico-politica più consapevole delle complesse sfide scientifiche e tecniche con cui le democrazie parlamentari sono destinate a cimentarsi con sempre maggior frequenza.

Sono alla conclusione, signor Presidente e gentili colleghi.

Prima che il Presidente della Repubblica mi onorasse della nomina di senatrice a vita, mai avrei immaginato che alla passione civile per le istituzioni che coltivavo come comune cittadina, avrei aggiunto l'opportunità e l'onore di confrontarmi con voi e con le decisioni più delicate che la vita repubblicana pone nelle mani di un parlamentare, cioè decidere sull'assetto costituzionale dello Stato.

Ed è con la dedizione della neofita, ma anche della persona che non può essere ascritta ad alcun partito e a calcoli politici, che lavorerò insieme a voi per valorizzare nella discussione politica e a beneficio del Paese l'uso delle prove, delle fonti, della logica, il richiamo ai fatti e alle esperienze. Con questo spirito continuerò ad ascoltare i pareri e le proposte dei tanti autorevoli colleghi che in questi giorni e da molto tempo sono impegnati a confrontarsi sulla riforma costituzionale.

Alla fine il mio voto manifesterà, nelle modalità che riterrò appropriate, il mio punto di vista di scienziata, prescindendo da aspettative di parte politica e della popolarità delle scelte che saranno fatte. La mia valutazione sarà basata unicamente su un'analisi obiettiva dei fatti cercando di attrezzarmi al meglio per ricercarli e studiarli, e anche di come saranno coerentemente inclusi nel testo della legge. Il tutto con l'intento e la speranza di ben interpretare quale sia la scelta migliore per il Paese e in generale per la qualità della vita delle persone.

E' con questa disposizione d'animo che seguirò con voi i lavori dei prossimi giorni.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Auricchio, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Ghedini Rita, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Pepe, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Stucchi, Vacciano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Esposito Stefano e Scibona, per attività della 8a Commissione permanente.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia, in data 16/07/2014 la senatrice Filippin Rosanna ha presentato la relazione unica 1119, 734, 845, 903 e 1067-A sui disegni di legge:
- Sen. Casson Felice, Sen. Zanda Luigi
"Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione" (734);
- Sen. Chiti Vannino ed altri
" Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione" (845);
- Sen. Torrisi Salvatore
"Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line" (903);
- Sen. Stefani Erika ed altri
"Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione" (1067);
- Dep. Costa Enrico
"Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante" (1119)
C.925 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.191, C.1100, C.1165, C.1190, C.1242).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:
misure contro la violenza negli stadi (*Petizione n. 1271)*;
misure a tutela dell'ordine pubblico (*Petizione n. 1272)*;
misure contro gli atti di vandalismo (*Petizione n. 1273)*;
la riforma della giustizia (*Petizione n. 1274)*;
la riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in materia di licenziamenti (*Petizione n. 1275)*;
che, in materia di responsabilità civile dei magistrati, sia introdotto il principio del risarcimento pecuniario diretto da parte dei giudici (*Petizione n. 1276)*;
il divieto dell'uso delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali (*Petizione n. 1277)*;
la disciplina delle unioni civili, con particolare riguardo a quelle tra persone dello stesso sesso (*Petizione n. 1278)*;
nuove norme per una regolamentazione della prostituzione (*Petizione n. 1279)*;
l'introduzione di contributi di solidarietà da parte dei parlamentari a favore dell'occupazione giovanile (*Petizione n. 1280)*;
misure atte a contrastare la frammentazione politica ed il proliferare delle piccole formazioni o partiti (*Petizione n. 1281)*;
la privatizzazione della RAI-TV (*Petizione n. 1282)*;
nuove norme contro il razzismo (*Petizione n. 1283)*;
il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative a favore della libertà d'informazione (*Petizione n. 1284)*;
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
iniziative, nelle competenti sedi internazionali, atte a limitare i poteri della Forza di gendarmeria europea (Eurogendfor) (*Petizione n. 1285)*;
misure contro la coltivazione ed il consumo di organismi geneticamente modificati (OGM) (*Petizione n. 1286)*;
nuove norme in materia di mercato e disciplina del lavoro (*Petizione n. 1287)*;
interventi per la riqualificazione ambientale nel Casertano e, in generale, in Campania (*Petizione n. 1288)*;
la valorizzazione dei siti archeologici in Campania e altre iniziative atte a promuovere la cultura e le tradizioni della regione (*Petizione n. 1289)*;
iniziative atte a promuovere lo studio della storia e delle tradizioni contadine dell'antica provincia Terra di lavoro (*Petizione n. 1290)*;
iniziative atte a promuovere lo studio della storia del Regno di Napoli (*Petizione n. 1291)*;

iniziative atte a promuovere la celebrazione del cosiddetto Natale di Roma, festeggiato il 21 aprile (*Petizione n. 1292)*;
iniziative atte a promuovere lo studio della storia della Magna Grecia (*Petizione n. 1293)*;
l'introduzione della tariffa a peso per i rifiuti (*Petizione n. 1294)*;
l'adozione di nuovi meccanismi di accesso dei cittadini ai programmi del servizio pubblico radiotelevisivo (*Petizione n. 1295)*;
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per contrastare gli atti di violenza contro i Cristiani in Nigeria (*Petizione n. 1296)*;
il gratuito patrocinio per i cittadini vittime di ingiustizie ed abusi da parte della Pubblica amministrazione (*Petizione n. 1297)*;
nuove misure di contrasto alla corruzione e di controllo delle spese nella Pubblica amministrazione e nelle Istituzioni (*Petizione n. 1298)*;
nuove misure di contrasto all'immigrazione clandestina e interventi, anche nelle competenti sedi comunitarie e internazionali, per coinvolgere direttamente l'Unione europea in tale emergenza (*Petizione n. 1299)*;
provvedimenti contro l'incremento delle patologie oncologiche verificatosi in Campania anche in relazione all'esplodere di talune criticità ambientali (*Petizione n. 1300)*;
misure per la trasparenza delle assunzioni nella Pubblica amministrazione ed in particolare contro i fenomeni di nepotismo (*Petizione n. 1301)*;
nuove norme in materia di sistema elettorale per le province (*Petizione n. 1302)*;
misure atte a fronteggiare criticità di ordine pubblico in rapporto alla presenza di immigrazione extracomunitaria, con particolare riguardo alla provincia di Caserta (*Petizione n. 1303)*;
l'impignorabilità della prima casa e di beni mobili per talune categorie di cittadini (*Petizione n. 1304)*.
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Sollo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02448 del senatore Di Biagio ed altri.

Interrogazioni

CANTINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti fondamentali dei passeggeri nel trasporto ferroviario e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro clienti;
in particolare, l'articolo 21 prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni siano tenuti a garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'accessibilità alle stazioni, alle banchine, al materiale rotabile e agli altri servizi alle persone;
l'articolo 22 dispone che, in caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione è tenuto a fornire gratuitamente a tale soggetto l'assistenza necessaria per salire o scendere dal treno per cui ha acquistato un biglietto;
infine, l'articolo 23 dispone che le imprese ferroviarie sono tenute a fornire gratuitamente alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta assistenza sia a bordo del treno che per salire e scendere;
l'art. 16 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2014 n. 103 e recante la "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n.1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"), prevede, inoltre, che le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono tenuti a dare comunicazione all'organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta. Per ogni singolo caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, paragrafo 2, 20, 21, paragrafo 2, 22, paragrafi 1 e 3, 23, paragrafo 1, 24 e 25, del

regolamento (CE) n. 1371/2007 concernenti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni, l'accessibilità al trasporto ferroviario, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, le imprese ferroviarie, i gestori di stazione, il venditore di biglietti o il *tour operator* in ragione dei rispettivi obblighi sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;

lo stesso articolo, al comma 3, pur contemperandole con le decisioni del contratto di programma e il piano pluriennale di interventi per l'accessibilità delle stazioni, dispone sanzioni nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI (specifiche tecniche di interoperabilità) previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta;

l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, prevede che le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione;

considerato che:

il superamento delle barriere architettoniche nelle stazioni appare ancora una problematica di grande attualità essendo ancora molte le stazioni presenti sull'intero territorio nazionale prive di strutture per l'accesso diretto ai disabili;

in particolare, per quanto riguarda il servizio erogato, Rete ferroviaria italiana informa che l'organizzazione viene coordinata da 14 "sale blu" presenti nelle principali stazioni ferroviarie, le quali gestiscono l'assistenza nell'ambito di un circuito di 260 stazioni;

è evidente che un siffatto scarso numero di "sale blu" è del tutto insufficiente a garantire assistenza in tutte le stazioni presenti nel Paese, limitando di fatto la libertà delle persone con mobilità ridotta;

considerato, inoltre che:

l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 al comma 7 stabilisce che «le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente";

la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) in un documento del 21 ottobre 2011 intitolato "Trasporto ferroviario in Italia per i passeggeri con disabilità" afferma che: «Per quanto analizzato nei regolamenti degli enti gestori, appare evidente che attualmente il trasporto ferroviario per i PRM sia un "servizio su richiesta sub judice" e quindi non necessariamente garantito: in linea di principio, per poter viaggiare un PRM deve formulare una richiesta di assistenza all'ente gestore, il quale si riserva di valutare se nella tratta richiesta dal PRM sussistano le condizioni strutturali (accessibilità delle stazioni e dei treni) e di servizio (presenza di personale di assistenza) per accettare la richiesta di viaggio del PRM stesso. Per il PRM, quindi, non esiste la certezza del diritto di poter compiere un qualsivoglia viaggio in treno. Infatti il PRM deve essere conscio che le sua richiesta verrà vagliata e potrebbe anche essere rifiutata. In assenza della certezza del diritto al viaggio, la possibilità per il PRM di prendere un treno è subordinata a valutazioni dell'ente gestore, la cui discrezionalità risulta potenzialmente assai ampia e difficilmente sindacabile. La vera sfida per le associazioni delle persone con disabilità è nel trasformare la concezione del trasporto ferroviario da "servizio su richiesta sub judice" a "servizio a accesso diretto", come accade per qualsiasi passeggero»;

considerato inoltre che la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con legge del 3 marzo 2009, n. 18, all'articolo 9 indica come dovere degli Stati l'adozione di misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri l'accesso ai trasporti, sia nelle aree urbane che in quelle rurali al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare quante siano ad oggi le stazioni non fruibili da persone con disabilità o a mobilità ridotta e quali siano gli

intendimenti dei gestori per renderle accessibili in tempi rapidi a tali cittadini;
se non ritenga opportuno prevedere a carico di tutte le stazioni ferroviarie presenti sul territorio, nonché alle fermate "impresenziate", l'obbligo di dotarsi di infrastrutture atte a facilitare l'accesso alle stazioni e ai treni da parte delle persone con difficoltà di deambulazione;
se non ritenga opportuno e necessario attivarsi affinché sia nell'ambito del contratto di programma con Rete ferroviaria italiana sia attraverso ulteriori iniziative vengano previsti interventi volti all'adeguamento delle stazioni ferroviarie presenti sull'intero territorio nazionale, sia per ciò che riguarda la parte infrastrutturale sia relativamente a tutti i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini disabili.
(3-01113)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BELLOT - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
le autorità militari hanno dismesso, in quanto non più utile alle esigenze del Ministero della difesa, la caserma "Jacopo Tasso" situata a Belluno;
l'immobile è conseguentemente transitato nella disponibilità dell'Agenzia del demanio, che risulta titolare anche del rapporto in base al quale parte dei locali della "Jacopo Tasso" sono attualmente affittati alla sezione bellunese dell'Associazione nazionale alpini, mentre altra parte è utilizzata dagli uffici del giudice di pace;
stando a fonti di stampa risalenti al 2008, la locazione corrisposta dal Comune di Belluno per i locali sarebbe pari a 78.000 euro annui;
a sua volta, l'Associazione corrisponde di suo un canone di locazione annuale pari a 4.500 euro, cifra non trascurabile, specialmente se si tiene conto del fatto che essa si è impegnata ad effettuare importanti interventi di restauro e ripristino *in situ*, sostenendone i costi;
l'Agenzia del demanio ha appena alienato parte della "Jacopo Tasso", vendendola ad assicurazioni Generali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi al fine di rivedere le condizioni alle quali alcuni locali dell'ex caserma sono concessi in affitto alla sezione locale dell'Associazione nazionale alpini, anche in ragione dell'apporto da questa fornita al restauro del prestigioso immobile, del quale è stata appena venduta una parte ad assicurazioni Generali.
(4-02498)

CIOFFI, MONTEVECCHI, CASTALDI, FUCKSIA, SIMEONI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
sul caso della costruzione sul lungomare di Salerno di un'enorme piazza sul mare e di un grande edificio privato denominato "Crescent" gli interroganti hanno presentato un precedente atto di sindacato ispettivo (4-00088) che ad oggi non ha ricevuto risposta;
come già sollevato, si tratta di un intervento fortemente impattante, costruito in spregio ai vincoli paesaggistici, ambientali e demaniali nonché pericoloso per la pubblica incolumità in quanto il corso dell'alveo del torrente Fusandola, alla sua foce, è stato deviato per realizzare l'opera. Si ricorda che, nel 1954, a Salerno un'alluvione determinata, tra l'altro, dall'esondazione dello stesso torrente, causò oltre 100 vittime;
sia la piazza pubblica che il condominio privato sono attualmente sottoposti a sequestro penale preventivo con decreto adottato il 15 novembre 2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno;
la Procura della Repubblica di Salerno, con atto del maggio 2014, ha poi disposto la chiusura delle indagini penali nei confronti di 31 indagati (tra cui il sindaco, i componenti della Giunta municipale, i dirigenti comunali, i dirigenti della Soprintendenza, i costruttori) per le seguenti ipotesi di reato: delitti contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio, art. 323 del codice penale), delitti contro la pubblica fede (falso ideologico in atto pubblico, art. 479), delitti contro il patrimonio (invasione di terreni e di edifici, art. 633 del codice penale) e reati ambientali, quali la lottizzazione abusiva (punita ai sensi dell'art. 44, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) e l'opera

eseguita in assenza di autorizzazione su un bene culturale (art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004);

considerato che:

il Consiglio di Stato, con sentenze n. 6223/2013 e n. 1472/2014, ha annullato le autorizzazioni paesaggistiche del 18 febbraio 2008 non ritenendole adeguate, in quanto non rispondenti a un modello dettagliato e completo e ha quindi disposto eventuali nuove autorizzazioni paesaggistiche da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno;

il soprintendente di Salerno, architetto Gennaro Miccio, con nota del 27 giugno 2014 (prot. 17090 e 17088) ha comunicato al Comune il preavviso di provvedimento negativo al progetto definitivo Crescent e l'intero Piano urbanistico attuativo della zona di Santa Teresa;

ha inoltre invitato il Comune, su autorizzazione del segretario generale, alla formazione di un tavolo tecnico, citando testualmente: "La costituzione di tale organo tecnico darebbe anche risposta alla disponibilità offerta dal Direttore Regionale sin dal 21.9.2009 con la disponibilità a cooperare nella rivisitazione del progetto, come pure a dare corpo e sostanza alle interlocuzioni avviate dal Sindaco con la competente struttura ministeriale già nel luglio del 2008, ed in ultimo, ma di maggior rilievo, alla richiesta formulata sempre dal Sindaco con la nota 100774 del 20.6.2014 di fissare un incontro utile a fornire un contributo tecnico per la definizione della pratica";

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la costituzione di un tavolo tecnico non trova alcun riscontro nell'ordinamento di settore e segnatamente nell'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il soprintendente, relativamente alle province cui è assegnato, è l'unico organo competente alla gestione del vincolo paesaggistico. La costituzione del tavolo tecnico sarebbe quindi del tutto irrituale e contro legge e non si comprende per quale ragione il segretariato generale abbia autorizzato la Soprintendenza ad aderire alla sua formazione;

non appare chiaro inoltre, per quale ragione il segretario generale auspichi il superamento dei motivi ostativi, trattandosi di sovrapposizione di funzioni di competenza esclusiva del soprintendente a cui per legge è attribuita la gestione del vincolo paesaggistico;

sconcerta, non da ultimo, che gli organi centrali del Ministero, invece di ripristinare la legalità violata dagli organi competenti sulla gestione del vincolo si preoccupino di superare i motivi ostativi addotti dal Soprintendente, unico organo competente;

considerato infine che:

si apprende da notizie di stampa (si veda un articolo de "la Città di Salerno", 5 luglio 2014) che il sindaco di Salerno, sin dal 2008-2009 e, di recente, con nota del 20 giugno 2014, abbia avuto delle interlocuzioni con gli uffici ministeriali. Al riguardo si fa presente che il sindaco, in materia paesaggistica, non ha alcuna competenza essendo competenti per legge gli organi burocratici dell'ente locale;

si legge nell'articolo: "Tale circostanza è ancor più grave se si considera che il Sindaco De Luca, in uno all'ex Soprintendente Zampino, è sottoposto ad indagini penali nell'ambito dell'intervento urbanistico in questione";

inoltre, quanto riportato è stato oggetto anche di una diffida inviata al Ministro in indirizzo e di un esposto presentato alla Procura della Repubblica a firma di "Italia nostra" e del comitato "No Crescent",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda intervenire, nelle opportune sedi di competenza, affinché venga fatta chiarezza sui motivi per i quali il segretario generale del Comune abbia sollecitato il soprintendente alla formazione del tavolo tecnico;

se corrisponda al vero che il sindaco di Salerno abbia avuto interlocuzioni con organi ministeriali e, in caso affermativo, di quale natura.

(4-02499)

DI BIAGIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

storicamente riconosciuta come primaria azienda impegnata nel settore della formazione e della consulenza ad imprese ed alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, l'Elea SpA, nata nel 1979 come struttura della Olivetti, nel 2006 è stata acquistata dalla Provincia italiana della congregazione dei figli dell'immacolata concezione (PICFIC), entrando a far parte del gruppo di strutture operative facenti capo all'Istituto dermopatico dell'immacolata (IDI) di Roma;

dal maggio 2006, alcune scelte "strategiche" operate dalla proprietà hanno determinato un progressivo dissesto societario, manifestato prima dal fallimento del febbraio 2010 (evitabile, considerato il repentino ritorno *in bonis* nel luglio dello stesso anno) e in seguito, da difficoltà finanziarie, nonostante l'Elea SpA avesse riconquistato quote di mercato e buona capacità operativa, recuperando le risorse perse nel fallimento e chiudendo il 2011 addirittura con ricavi superiori a 7 milioni di euro;

l'ambigua coesistenza di un'attività tecnico-commerciale in grado di preservare il valore del *brand* e un "approccio" strategico della proprietà che ne ostacola lo svolgimento permane nel corso del 2012, nonostante la decisione della Congregazione di sostituire nel mese di luglio l'amministratore delegato (incaricato dal 2006) con un amministratore unico, a sua volta coadiuvato da un gruppo di consulenti, che, preannunciando un rallentamento delle attività dovuto all'avviato processo di riorganizzazione, ha adottato alcune scelte, come il blocco di pagamenti, stipendi e adempimenti contributivi (conseguente da DURC irregolare), nonostante la disponibilità di risorse, che nei fatti hanno prodotto perdita di clienti, interruzione di attività e dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione per attività già concluse, conflittualità sindacale e scioperi, pignoramenti non sbloccati, sfratti esecutivi delle sedi di Genova, Firenze e Roma: un danno valutato dalla direzione di Elea SpA in oltre 5 milioni di euro, tra fatturato perso nel biennio e revoca di gare già aggiudicate;

la gravità della situazione induce la PICFIC a costituire, nell'ottobre 2012, l'"Elea Srl", di proprietà della stessa congregazione, che avrebbe dovuto accogliere una parte del personale e delle commesse attive nonché a richiedere nel mese di novembre l'ammissione di Elea SpA al concordato preventivo per la continuità aziendale, condizione per bloccare i procedimenti a carico della società per azioni, compresi quelli di revoca dell'aggiudicazione di gare d'appalto, per ottenere l'essenziale DURC e per dare avvio ad Elea Srl, secondo l'interpretazione a giudizio dell'interrogante "fantasiosa" fornita dal gruppo di consulenti dell'intervenuta normativa in materia (il "decreto sviluppo" in vigore dal maggio 2012), richiesta respinta dal Tribunale di Roma nel mese di dicembre 2012;

lo stesso gruppo di consulenti (impegnato ad un misterioso piano concordatario per l'Elea SpA) nel marzo 2013 ha avanzato "in proprio" istanza di fallimento per la stessa società, motivata dall'improvvisa ed abnorme espansione del monte debitorio, eludendo poi le richieste della dirigenza di indicazioni per risolvere i più urgenti problemi operativi, come ad esempio il ripristino del servizio di gestione linee telefoniche e linee dati, necessario anche all'intero sistema di sicurezza, e, quindi, manifestando la volontà di interrompere ogni rapporto con Elea SpA per una presunta revoca del mandato ricevuto (peraltro non ufficializzata), a seguito dell'intervenuto commissariamento della PICFIC;

nonostante la difficilissima situazione, l'Elea SpA testimonia la propria potenzialità riorganizzando la struttura ed i ruoli in conseguenza di alcune dimissioni, predisponendo l'offerta ed il *budget* per il 2013, sottoponendo (senza riscontro) al gruppo di consulenti ufficialmente ancora operante nuove sedi con l'obiettivo di ridurre i costi logistici, continuando ad erogare i servizi con le risorse interne e con le pochissime risorse esterne fidelizzate ancora disposte a lavorare, svolgendo l'indispensabile azione di *credit management*, attività che hanno consentito all'Elea SpA di conservare un minimo di portafoglio ordini, di dare continuità agli incassi, di iniziare il 2013 con ricavi pari a circa 700.000 euro e raccolta ordini pari a circa 40.000 euro;

il 24 aprile 2013 l'Elea SpA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico in cui sono altresì nominati 3 commissari straordinari, i quali il successivo 18 settembre pubblicano sui maggiori quotidiani nazionali l'avviso per la "manifestazione d'interesse" per la cessione dell'azienda, cui rispondono 7 aziende;
solo dopo 4 mesi, a metà febbraio 2014, i commissari hanno inviato una comunicazione alle aziende interessate con le modalità di accesso alla "*data room*" ed alla successiva fase di proposta d'acquisto. Quest'ultima comunicazione è stata annullata con una successiva del 27 febbraio che ha rinviato *sine die* la tempistica precedentemente indicata, per la mancata approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del regolamento per la procedura di vendita dell'azienda;
da ultimo, l'8 aprile 2014, lo stesso Ministero autorizza il regolamento, ma in considerazione del tempo trascorso è necessario un nuovo avviso pubblico per un "riavvio" della procedura, non senza un ulteriore onere da sostenere per le già "erose" risorse finanziarie aziendali, che con le due pubblicazioni hanno subito un esborso complessivo di circa 45.000 euro, importo tanto più rilevante, se si considera che i dipendenti dell'azienda devono ancora percepire lo stipendio di dicembre 2013;
considerato che la gestione commissariale ha dato luogo a fatti che appaiono contrastare con le finalità ultime di quest'ultima procedura, basti pensare alla ritardata regolarizzazione contributiva (intervenuta soltanto ad un anno di distanza dall'inizio della procedura di amministrazione straordinaria), ovvero al rinvio ad una fase formale dell'interesse espresso, durante un incontro avvenuto ai primi di giugno 2013, da una primaria azienda italiana del settore (attiva in acquisizioni nel periodo di riferimento), che non ha avuto più seguito per il protrarsi dei tempi dell'avviso pubblico, che ha verosimilmente allontanato anche le altre realtà che hanno risposto all'avviso di settembre 2013, rischiando di "mandare deserta" la procedura di vendita con conseguente rischio di fallimento della società,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda di Elea SpA e quali siano le valutazioni al riguardo;
se, inoltre, siano a conoscenza, per i profili di rispettiva competenza, degli esiti, in termini produttivi ed occupazionali, della procedura di amministrazione straordinaria alla quale è stata ammessa la società Elea SpA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2013;
in particolare, se non ritengano che le attività svolte dai commissari si siano caratterizzate (a giudizio dell'interrogante per molti aspetti in continuità con la gestione divenuta oggetto di commissariamento) per la scarsa attenzione alle attività funzionali di direzione propedeutiche alla quotidiana operatività e, in generale, per la mancata valorizzazione delle risorse umane e strumentali, a detrimento delle potenzialità tecnico-commerciali dell'Elea SpA e delle prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali in una società già pesantemente colpita dal ridimensionamento della base produttiva e degli organici.
(4-02500)

ALBERTINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, in data 29 gennaio e 10 giugno 2014, due atti (4-01571 e 4-02297) concernenti la rilevanza disciplinare di alcune condotte poste in essere dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo;
è pervenuta la risposta scritta del Ministro in indirizzo ad entrambi gli atti in data 18 giugno 2014;
in data 25 giugno, l'interrogante ha svolto in Aula un intervento a commento della risposta medesima;
è stata allegata al processo verbale della seduta, in pari data, una corposa nota scritta, in cui è dettagliatamente argomentata la profonda insoddisfazione dell'interrogante, in ordine alle mancate risposte ricevute,
si chiede di sapere:
se e quali attività ispettive siano state effettivamente compiute da parte del Ministro in indirizzo;
per quale motivo gli ispettori non abbiano sentito la persona informata dei fatti, che aveva subito il comportamento del sostituto procuratore Alfredo Robledo;
per quale motivo non siano state sentite dagli ispettori le persone indicate dall'interrogante, circa gli altri fatti citati nelle interrogazioni.

(4-02501)

PANIZZA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali* -

Premesso che:

alcune aziende agricole, con prevalente attività di allevamento da latte e da carne (bovini e suini), in questi ultimi mesi si sono ritrovate inaspettatamente in gravi difficoltà finanziarie, ma non a causa dei prezzi di mercato troppo bassi, né a causa della grande distribuzione organizzata, che con le sue condizioni commerciali spesso danneggia i singoli produttori, bensì per colpa di una legislazione che non riesce a rendere snelle le procedure amministrative;

nel settore della produzione di agroenergie, infatti, molti imprenditori dopo aver realizzato investimenti per milioni di euro si sono visti negare la possibilità di accedere al sistema delle tariffe incentivanti;

le aziende agricole, ormai da mesi, producono e immettono nella rete nazionale energia elettrica, ma nessuno le paga. Per ora gli agricoltori attingono dai loro risparmi per far fronte ai costi di gestione degli impianti e alle rate dei mutui accesi con gli istituti di credito;

non si sa, ovviamente, per quanto tempo potranno resistere e che cosa accadrà a queste imprese se il gestore dei servizi elettrici (Gse), peraltro seguendo alla lettera le leggi vigenti, non consentirà loro di incassare la tariffa onnicomprensiva. Probabilmente, anzi, sicuramente saranno costrette a chiudere;

la questione è preoccupante, visti i numerosi dinieghi che colpiscono gli impianti a biogas e *syngas* costruiti nel corso del 2013 e del 2014, e rischia di spezzare la vita delle imprese;

la rivista "L'informatore agrario" ha raccolto da impiantisti e tecnici, liberi professionisti, molti casi di rigetto della richiesta di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e, analizzando le motivazioni, spiega l'articolo di stampa, pare proprio che ogni cavillo sia buono pur di negare a imprenditori, che hanno già investito i loro denari, la possibilità di accedere agli incentivi;

vi è una normativa ancora troppo farraginosa e la burocrazia continua a scoraggiare gli investimenti;

già di per sé la procedura per la costruzione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è complessa perché prevede, tra le altre cose, l'iscrizione al registro per ottenere la quale è necessario avere un progetto definitivo ed essere in possesso di una serie di documenti, quali autorizzazioni regionali, comunali, provinciali e così via da presentare al Gse. Inoltre, la tariffa incentivante viene concessa solo in un momento successivo, ovvero quando l'impianto è già entrato in funzione. Ciò significa che l'imprenditore deve anticipare a volte anche milioni di euro, per un'incerta concessione dell'incentivo;

la normativa sui controlli documentali affidati al Gse in fase di rilascio della tariffa, infatti, è talmente articolata da determinare, spesso, sovrapposizioni con la procedura autorizzativa. Accade così che un impianto autorizzato dalla Regione o dal Comune non passi l'esame del Gse;

considerato che:

con questi dinieghi certamente non si recuperano soldi pubblici ma si penalizzano gli imprenditori che hanno effettuato un investimento lecito, stimolati dallo Stato attraverso la concessione normativa di un incentivo;

il percorso verso le rinnovabili, dunque, risulta talmente accidentato da dissuadere chiunque a proseguirlo. Infatti il *plafond* di 130 MW annui riservato alle biomasse, al biogas e ai bioliquidi non è stato raggiunto nel 2013 e le previsioni per il 2014 sono ancora più nefaste;

il settore è davvero in crisi e la responsabilità, ancora una volta, ricade su una burocrazia, a giudizio dell'interrogante assurda, che acuisce le difficoltà nell'acquisizione della tariffa incentivante e mina la determinazione degli imprenditori a investire sulle agroenergie,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano assumere al fine di snellire le procedure burocratiche per usufruire più agevolmente della tariffa incentivante e consentire così agli imprenditori di investire sulle agroenergie.

(4-02502)

MOLINARI, BERTOROTTA, FUCKSIA, GAETTI, VACCIANO - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

in data 15 luglio 2014 dal gabinetto del Ministro della giustizia è stato inviato a titolo di informativa ai sindacati (con grave esclusione dei sindacati autonomi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria), lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ad un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia che intende applicare la *spending review* degli organici anche al personale dell'amministrazione penitenziaria, compresi coloro che ricoprono i ruoli di dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna le cui organizzazioni sono state ignorate;

il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dovrebbe essere escluso dalle riduzioni per effetto della previsione di cui al comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della polizia di Stato con funzioni di polizia e, comunque, concorrendo l'amministrazione penitenziaria nel suo complesso al sistema di sicurezza dello Stato;

il sistema penitenziario costituisce una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica, facendo parte integrante dei presidi di legalità della Repubblica;

considerando che, a parere degli interroganti:

lo schema di decreto che vede sopprimere ben 5 provveditorati regionali (Basilicata, Calabria, Liguria, Marche e Umbria) darebbe luogo a dei "provveditorati *monstre*" la cui gestione sarebbe perlomeno problematica e tendente, comunque, a snaturare la funzione di prossimità dei provveditori agli istituti e servizi penitenziari;

le riduzioni degli organici dei dirigenti penitenziari e del restante personale penitenziario (previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95) metterebbero a serio rischio, prima degli stessi obiettivi di politica penitenziaria desiderati, la tenuta del sistema complessivo, a fronte dell'evidente decurtazione di risorse umane che si riflette negativamente sul perseguimento dei fini istituzionali, di sicurezza e di trattamento rieducativo, sistematicamente sbandierati dai Governi e sempre "pilatescamente" demandati ad un'amministrazione penitenziaria abbandonata, e ciò a discapito dei cittadini;

come segnalato dal territorio, spicca per manifesta illogicità il macro provveditorato che accorpa al provveditorato della Puglia quelli della Calabria e della Basilicata, ipotesi che contrasta con la situazione emergenziale della Calabria alla quale vengono sottratti sempre più presidi di legalità con chiusure di tribunali, caserme e commissariati in un crescendo inaudito;

l'assenza di collegamenti adeguati renderebbe oltremodo difficile lo svolgimento dei compiti del personale interessato alla riorganizzazione, rendendo paradossalmente vano lo scopo della *spending review* se non addossare, ignobilmente, tali risparmi sui lavoratori;

considerato inoltre che della replica all'interrogazione a risposta 5-08488, con cui si sollevava analogo problema, resa il 29 novembre 2012 presso la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati da parte del sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo, si evidenziano i seguenti passaggi: «Poiché tutte le forze in organico sono quotidianamente impiegate per far fronte agli innumerevoli e complessi compiti connessi al funzionamento del sistema carcerario è evidente che un'ulteriore riduzione, anche in considerazione delle note sofferenze del settore, finirebbe per ingenerare problematiche, tali da incidere in modo negativo sull'attuale equilibrio. Il Ministro della Giustizia ha già preso posizione in merito alla paventata applicazione anche al settore penitenziario dell'ulteriore riduzione di organico da operarsi entro il 31 ottobre 2012. In data 4 ottobre ultimo scorso è stata, infatti, richiesta al Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione un'interpretazione che escluda il personale penitenziario dalle nuove limitazioni disposte in tema di *spending review*. In proposito è stato rimarcato che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica, escluse dalla riduzione di cui alla recente normativa. Giova sul punto segnalare che l'espressione utilizzata al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 135 del 2012 secondo cui "sono escluse dalla riduzione le strutture e il personale del Comparto Sicurezza" porta decisamente a ritenere che il legislatore abbia voluto escludere dalla riduzione degli

organici non soltanto il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ma anche il personale penitenziario nel suo complesso. Ed invero, anche le strutture penitenziarie e i relativi operatori penitenziari appartengono alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, poiché sono espressione operativa dell'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive e contribuiscono, ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica»,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali sono state escluse alcune organizzazioni sindacali dall'informativa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

quali siano i motivi che hanno determinato un cambio di opinione in merito alle intenzioni enunciate nella risposta del Ministero all'atto di sindacato ispettivo 5-08488 nel corso della XVI Legislatura che evidenziava le problematiche che sarebbero ingenerate da un'ulteriore riduzione degli organici, analisi che a parere degli interroganti sono condivisibili in quanto rappresentano la giusta interpretazione dello spirito della funzione affidata alla sicurezza pubblica;

se non intenda dare seguito a tale interpretazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 relativamente all'esclusione dalla riduzione degli organici non soltanto del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ma anche di quello penitenziario nel suo complesso.

(4-02503)

PANIZZA - *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nella primavera 2014, in diverse regioni d'Italia, si sono verificati fenomeni di grave avvelenamento di interi apiari;

tali fenomeni sono accaduti in contemporanea con le seguenti attività agricole: semina del mais; trattamenti di fruttiferi e vite; trattamenti di cereali; trattamenti di ornamentali (bosso);

la sintomatologia rilevata dagli apicoltori associati e dalle loro associazioni territoriali, specie in occasione di semina di mais nel Nord Italia, evidenzia sia la sparizione pressoché totale della popolazione di api in migliaia di alveari (con conseguente difficoltà, se non addirittura impossibilità, di effettuare campionamenti), sia la formazione di tappeti di api morte, morenti o evidentemente menomate nelle funzioni cerebrali e vitali, davanti agli alveari;

diversi enti competenti non hanno potuto adeguatamente gestire le segnalazioni di morie di api sia per l'oggettivo sovraccarico di lavoro sia per l'inadeguata preparazione e celerità operativa del loro personale. È peraltro risaputo come a ogni apiario danneggiato, per cui è stata attivata debita comunicazione o denuncia di moria di api, ne corrispondono molti altri analogamente avvelenati che, per varie ragioni, non vengono segnalati;

considerato che:

è opinione diffusa e condivisa da tutti i soggetti scientifici indipendenti, confermata dalle conclusioni di "Epilobee", lo specifico monitoraggio veterinario in 17 Paesi europei, che l'insieme di tali morie e spopolamenti primaverili non dipenda da cause veterinarie. Ciò che è certo, sempre nel caso della semina del mais, è la mancata adozione e la pressoché totale carenza di misure precauzionali per "la riduzione del danno", quali l'utilizzo di deflettori o filtri sulle seminatrici del mais;

vari esiti analitici attestano l'inequivocabile mancato rispetto del divieto d'uso di fitofarmaci neonicotinoidi durante la prefioritura, come previsto dallo specifico regolamento (UE) n. 485/2013. Di contro, il veloce degrado delle loro molecole nelle api morte rende non indicativa e tantomeno probatoria la loro mancata individuazione residuale nei campioni analizzati;

pur non potendo, allo stato attuale, indicare con certezza a quali dei principi attivi o formulati siano da attribuire le responsabilità dirette di tali morie, è di tutta evidenza che alcune recenti autorizzazioni di nuovi preparati e/o alcune pratiche di lotta fitosanitaria impattano in modo inaccettabile su api e tutti gli impollinatori;

tali inammissibili fenomeni danno la misura di quale sia l'effettiva riduzione dell'impatto di uso della chimica nelle campagne a seguito dell'obbligatorietà, dal 2014, dell'adozione di misure precauzionali di "lotta integrata". D'altro canto la recente sospensione europea, seppur temporanea e parziale,

dell'uso degli insetticidi neonicotinoidi e del fipronil testimonia e certifica, una volta di più, i pesanti limiti delle misure precauzionali nella procedura d'autorizzazione dei pesticidi, rispetto alle forme viventi *non target*;

tenuto conto che è viva la preoccupazione del drammatico e crescente fenomeno della progressiva scomparsa di api e insetti impollinatori nelle aree rurali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, ritengano di adottare provvedimenti adeguati e finalizzati: ad attivare un'immediata campagna di indagini tese ad accertare la dannosità per le api di preparati autorizzati recentemente, quali ad esempio il "Sonido", il "Force 20 CS" e il "Mesurol" per la concia del mais; a predisporre maggiori controlli e, quando necessario, operare una repressione adeguata ed esemplare di comportamenti irresponsabili per uso improprio di pesticidi, anche ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 313 del 2004 per la disciplina dell'apicoltura; ad utilizzare nelle diverse misure del piano di sviluppo rurale, in via di definizione, la sopravvivenza e la produttività delle api quale efficace parametro dell'effettiva compatibilità e sostenibilità ambientale delle pratiche agricole e di difesa fitosanitaria in uso.

(4-02504)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01113, della senatrice Cantini, sulla rimozione delle barriere architettoniche nelle stazioni ferroviarie.

1.4.2.8. Seduta n. 282 (ant.) del 17/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

282a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente GASPARRI
e del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario*, *dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,34)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge***

costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della***

fiducia al Governo

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, non me ne vogliano i sottosegretari Scalfarotto e Pizzetti... *(Brusio)*. Scusi, signora Presidente, le chiedo se può bloccare lo scorrere del tempo a mia disposizione, perché con questo caos non riesco veramente ad intervenire.

PRESIDENTE. Certo, senatore Arrigoni, ha ragione: chiedo per favore all'Aula di abbassare la voce. Prego, prosegua.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Non me ne vogliano dunque i sottosegretari Pizzetti e Scalfarotto qui presenti, ma mi rivolgerò a Renzi, anche se è assente - come spesso accade - così come fa lui, che, quando è presente in quest'Aula, si rivolge mediaticamente ai cittadini per cercare empatia, bypassando i senatori.

Dunque, presidente Renzi, il disegno di legge di riforma costituzionale si pone obiettivi importanti, in parte condivisibili per noi della Lega Nord, movimento che è la vera, costante e coerente anima riformatrice del Paese, non altalenante com'è accaduto negli ultimi tre lustri per il suo partito, il PD.

Il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni e la revisione del Titolo V della Costituzione erano obiettivi presenti anche nella riforma del 2005, la «devoluzione», che però il partito dei DS di allora, che oggi si chiama PD, attraverso una poderosa campagna di strumentalizzazione politica, invitò i cittadini a bocciare con il *referendum* del giugno 2006. Come ha detto lunedì il senatore Calderoli, la devoluzione - rispetto al disegno di legge base della coppia Renzi-Boschi - era scritta molto meglio, in termini sia di forma sia di contenuti (e in molti hanno sottoscritto quest'affermazione). Essa abbassava anche l'età per poter diventare deputato o senatore, con una sensibilità ed un'attenzione ai giovani che qui non hanno trovato spazio.

Giova ricordare, per dovere di cronaca, che lei stesso, allora presidente della Provincia di Firenze, non si sottrasse al ruolo di dirigente di partito per spingere i propri elettori a bocciare la riforma, cosa che poi gli italiani hanno fatto, ad esclusione che nei territori di Lombardia e Veneto.

E così, si sono persi dieci anni: i detrattori di allora parlavano anche di presa in giro per gli italiani, perché la diminuzione dei parlamentari - che consisteva in un significativo taglio del 25 per cento - non si sarebbe attuata immediatamente, ma soltanto dopo una legislatura, a partire dal 2011. È pazzesco: siamo nel 2014 e ci troviamo ancora qui a ragionare di questi tagli, che però lei, Renzi, vuole discriminati. Eravate voi, oggi colleghi del PD, i principali detrattori di quella riforma: parlavate di demolizione della Carta costituzionale, di confusione istituzionale, di rischio di deriva autoritaria e di altre simili amenità. Oggi, invece, con Renzi - eccetto poche, coraggiose voci fuori dal coro - avallate tutto, a costo di ingerire pastiglie di Maalox contro il voltastomaco che vi attanaglia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Assistete come servi sciocchi alla volontà, da parte del padrone del partito, anzi dei padroni di due partiti, di demolire la Costituzione con il supporto della buona stampa nel silenzio totale, o quasi, di costituzionalisti e uomini di cultura che non vedo intenti a sottoscrivere appelli al capo dello Stato, anch'egli silente e dunque complice della totale assenza delle ormai lontane oceaniche manifestazioni di piazza. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

Quest'Aula, come ha detto ieri il collega D'Anna, è piena di cortigiani e reggicoda, che hanno paura di perdere lo scranno. Eppure, il testo base del disegno di legge, imposto dal duo Renzi-Boschi, anche dopo l'approvazione dell'ordine del giorno Calderoli, aveva una quantità tale di pessime norme da far rivoltare nella tomba i Padri costituenti: come il ritorno ad un inaccettabile centralismo; come la cancellazione del cosiddetto federalismo a velocità variabile; come il numero eccessivo di senatori di diritto e nominati, ben 63, da sottrarre a qualsiasi controllo diretto o indiretto dal popolo; come il relegare la Camera alta a luogo svuotato di funzioni e dunque a poco più che a un dopolavoro ferroviario. Disposizioni pessime, tanto da far preferire in molti una scelta più dignitosa per lo stesso Senato, cioè la sua soppressione.

Per fortuna, il sapiente lavoro in Commissione sotto la regia dei relatori, ha permesso di migliorare il testo: attribuendo la potestà legislativa esclusiva di alcune competenze alle Regioni, stabilendo una

volta per tutte «chi fa che cosa»; dando la possibilità che alcune funzioni legislative in capo allo Stato possano essere attribuite alle Regioni, a condizione che le stesse siano in equilibrio di bilancio, secondo il virtuoso principio della sussidiarietà; introducendo per la prima volta in Costituzione i «costi e fabbisogni *standard*», che promuovendo le condizioni di efficienza consentiranno la piena attuazione del federalismo fiscale bloccato da Monti nel 2011;

e tanto altro di significativo. Ma quanto fatto dalla Commissione - come sottolineato da molti in questi quattro giorni di discussione generale - non basta e dunque forse già dalla settimana prossima, con la fase emendativa, competerà a quest'Aula un compito importante, quella di esercitare la propria prerogativa: il potere legislativo che non è del Governo, caro Renzi! *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

Ci sono ancora diverse, troppe cose che non vanno, problemi aperti a cui bisogna dare soluzione: come il numero dei deputati lasciato incomprensibilmente invariato, nonostante il titolo della riforma parli di riduzione dei parlamentari, ripeto, dei parlamentari e non solo dei senatori.

Vi sono poi altre questioni molto sentite, come quelle dell'elettività diretta, dell'articolo 117 che tratta dei poteri delle Regioni, ancora troppo minimi, e della pericolosa clausola di supremazia dello Stato, oppure dell'elevato *quorum* per i *referendum* abrogativi o quello dei disegni di legge di iniziativa popolare, fino ad arrivare a questioni più adatte a palati di raffinati costituzionalisti come le norme transitorie.

Sulla bontà dell'elettività di secondo livello, il collega Maran ha tentato di convincerci citando l'efficienza tedesca con il Bundesrat. Si è però guardato bene di ricordare che la Germania è una repubblica federale e che il Bundestag, la Camera bassa, è eletto con il sistema proporzionale. E a me pare proprio che l'Italicum alla Camera preveda qualcosina di diverso, di poco democratico. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

Vi è dunque la necessità di cambiare a partire dal sistema elettorale diretto, anche per incoraggiare la partecipazione pubblica, unica via per ridare fiducia ai cittadini nelle istituzioni. In questo senso dovrebbe far riflettere tutti anche la positiva esperienza dell'elezione diretta del sindaco dal 1993, in luogo di una precedente sconosciuta figura di sindaco allora scelto solo dal Consiglio comunale. Ma a osservare lei, Renzi, abile comunicatore e manipolatore che si rivolge ai cittadini additando banalmente i senatori come coloro che non si rassegnano che non ci sia più indennità, parrebbe che non ci siano margini per ulteriori modifiche. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il punto divisivo è che quello che per la coppia Renzi-Boschi forse è l'impianto della riforma (un Senato di nominati senza indennità) non lo può essere per molti di noi che abbiamo a cuore le sorti delle istituzioni democratiche che, in quanto tali, devono incoraggiare la partecipazione pubblica e non allontanarla.

Collega Gasparri, che non vedo, non la seguiamo nella sua logica: votare comunque per impedire il fallimento della riforma. Non basta fare le riforme a prescindere. Queste devono essere di contenuto e di qualità. Se sono scempi, si tenta di migliorarle ad ogni costo, diversamente le si blocca, con buona pace di Sisifo, caro collega Casini. E invece per un capriccio, non abbiamo capito se suo, Renzi, del ministro Boschi o di entrambi, si rischia di fare un pasticcio.

Non possiamo infatti ripetere errori gravissimi come quelli commessi con la riforma Delrio che è intervenuta sulle Province, senza eliminarle, ma cambiando unicamente il sistema di elezione. Anche perché qui in gioco c'è la Costituzione, con il rischio di danni pesanti e incalcolabili che ricadrebbero sul Paese per diversi anni.

Come lo erano le Province con il Delrio, oggi per lei Renzi sono i senatori eletti che percepiscono le indennità i nuovi capri espiatori da sacrificare all'ondata demagogica e populista che flagella l'Italia di cui lei è impareggiabile e indiscutibile massimo interprete.

Dopo che la Consulta aveva bocciato ben due decreti-legge varati da Monti in materia, lei da poco cooptato nel ruolo di *Premier* ha portato a termine il progetto di macelleria istituzionale iniziato con Letta con il Delrio.

Il risultato? Una riforma che rappresenta il primo attacco alle autonomie locali, dove Presidente e Consiglio provinciale non sono più eletti dal popolo, ma dai vari Consigli comunali, che si esprimono dietro le indicazioni dei partiti. Un attacco alla democrazia diretta, proprio come il disegno di legge costituzionale di oggi.

Il Delrio è anche un provvedimento confuso, con norme ingarbugliate, che non sburocratizza, e piuttosto aumenta la confusione sulle funzioni e sulla gestione dei servizi a livello locale, creando nuovi problemi a imprese e cittadini.

Il Delrio non garantisce risparmi, ma il trasferimento di personale e funzioni ad altri enti territoriali, con il loro subentro in tutti i rapporti, ed avrà un costo sia in termini economici, sia in termini organizzativi. Ad affermarlo, lo ricordo, è stata la nostra Commissione bilancio, ma anche la Corte dei conti, rimasta inascoltata.

E poi sottolineo che la riforma Delrio è stata preceduta da un triennio durante il quale le Province si sono viste drasticamente tagliare le risorse destinate alle scuole, alle strade, alla difesa del suolo, proprio a causa delle varie, pasticciate e anticostituzionali norme succedutesi dal 2011 - il «salva Italia» e poi la *spending review* - tese a svuotare le istituzioni provinciali, pregiudicando l'erogazione dei servizi minimi, come il riscaldamento delle scuole e lo spalamento della neve; quest'ultimo al Nord è un problema vero, soprattutto nelle Province montane di Sondrio e Belluno.

Sapete, cari colleghi, quale è il risultato della riforma Delrio? Che almeno il 50 per cento delle Province già oggi ha il bilancio in dissesto, forse la quasi totalità sarà nelle medesime condizioni nel 2015; questo per la scarsità di risorse a disposizione, anche dopo gli ultimi tagli operati dal decreto-legge n. 66, quello dei famosi 80 euro in busta paga, che renderà critico, se non impossibile, l'esercizio delle funzioni delegate.

Faccio un domanda: dopo l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale, che le Province le elimina, cosa succederà nell'esercizio delle funzioni di area vasta, che rimarranno sospese fra il livello regionale e quello comunale, generando disservizi per cittadini e imprese? Cosa vogliamo fare? Senza alcun ente intermedio vogliamo trasferire tutte le funzioni verso l'alto alle Regioni, o verso il basso ai Comuni? Vogliamo arrivare a breve alla paralisi del Paese, oppure affrontare seriamente il nodo delle materie di esercizio delle funzioni di area vasta?

Dico subito che la Lega Nord non vuole certo che questa potestà venga attribuita allo Stato, ma semmai alle Regioni, che conoscono e possono tenere conto dei connotati particolari del proprio territorio.

Ed è certamente in questo ambito (altro che l'attività inefficace di Cottarelli!) che si possono conseguire forti risparmi di spesa che lei Renzi va disperatamente cercando, anche perché la manovra correttiva è ormai alle porte. Come? Andando a riorganizzare tutte le funzioni di area vasta attraverso un nuovo soggetto di raccordo tra Regione e Comuni, dove potrebbero confluire le attuali Province e tutti gli enti intermedi come Comunità montane, consorzi, parchi, e le migliaia di società pubbliche partecipate.

L'esperienza negativa del Delrio, che chiamerà presto in causa il suo Governo a porre dei correttivi, dovrebbe suggerire prudenza e attenzione; anche perché se ragioniamo sul combinato disposto del disegno di legge costituzionale con l'Italicum, oggetto del patto del Nazareno, si rischia di portare il Paese ad un regime.

L'Italicum prevede l'innalzamento delle soglie di sbarramento in coalizione o da soli che ledono il principio di rappresentatività, previsto in Costituzione. L'Italicum riporta dentro di sé quei due difetti del Porcellum che la Corte costituzionale ha bocciato: l'eccessivo premio di maggioranza tale per cui in coalizione un partito anche del 20 per cento o meno può conseguire il 53-54 per cento dei seggi e non prevede le preferenze perché permangono, seppur ridotti, i listini bloccati.

Colleghi, non vi sembra che faccia difetto di democrazia un'architettura dello Stato che consegna nelle mani di un partito di maggioranza relativa, ma di minoranza nel Paese, le Presidenze del Consiglio, della Repubblica, della Camera e la prevalente composizione del CSM e della Consulta. La nostra

coscienza e la responsabilità istituzionale dovrebbero indurci a fare riforme per il bene della Nazione e degli italiani che meritano serietà di proposte e contenuti e non approvare obbrobri per lealtà e disciplina di Gruppo, ancora l'altro ieri invocate da lei, *premier* Renzi. L'architettura dello Stato che siamo chiamati a ridisegnare deve essere progettata e realizzata a prescindere da chi al momento è al vertice. Deve essere pensata per il futuro del Paese, anche perché, *premier* Renzi, la storia insegna che il poter politico è adagiato su una ruota che gira. Si rassegni, accetti di migliorare la riforma e poi si concentri sui problemi veri del Paese che non possono essere elusi dal suo Governo ancora per tanto tempo. Parlo del lavoro, degli esodati, delle tasse, del debito pubblico e dell'emergenza immigrazione. Sono tutte azioni necessarie, ancorché non sufficienti, per permettere di costruire su basi solide l'egemonia di un *leader* e del suo partito nel lungo periodo. Sappia Renzi che non potrà incantare a lungo gli italiani con il suo dinamismo, con il suo becero populismo, anche di queste ore, che va a segno su determinati luoghi comuni, ma in maniera selettiva, dunque senza mettere in discussione altri luoghi. Non potrà incantare e garantirsi il consenso degli italiani mediante decreti simili a quello degli 80 euro, irripetibile perché è una misura in *deficit* per mancanza di risorse. Non solo dovrà tener conto della bocciatura della richiesta di rinvio di un anno del pareggio di bilancio, dal 2015 al 2016, nonché riscontrare la richiesta di sforzi aggiuntivi per rispettare il Patto di stabilità e la crescita, ma a breve emergeranno anche i suoi talloni di Achille, derivati proprio dall'appartenenza al PD, come li ha indicati anche l'editorialista Panebianco, a cui va la solidarietà del nostro Gruppo per i gravi atti intimidatori di cui è stato oggetto l'altro ieri *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il primo è la pressione fiscale che non scenderà, ma che anzi è già aumentata e probabilmente aumenterà ancora. Per la sinistra è un tabù abbassare le tasse e questo pur sapendo che l'eccesso di tassazione impedisce qualsiasi ripresa economica ed è la causa principale del declino economico del nostro Paese, con perdita di posti lavoro. Il secondo tallone d'Achille è l'immigrazione che con Mare nostrum, l'abrogazione del reato di clandestinità e il nuovo piano di accoglienza per la gestione dei profughi è ormai fuori controllo.

Premier Renzi, non tiri troppo la corda perché rischia di finire come Monti, se non peggio. Lei, che è salito al potere con arroganza, rischia di essere vittima della sua stessa spregiudicatezza, dell'autoritarismo, del suo ego e narcisismo e, proprio come Mario Monti, *premier* incapace, all'inizio ritenuto, tranne che da noi della Lega Nord, il salvatore della Patria, sta mettendocela tutta per finire nell'oblio. Lei ha l'aspirazione di essere un uomo solo al comando, come ha detto il collega Micheloni, ma, così facendo, rischia di ritrovarsi presto un uomo solo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Premier Renzi, questo progetto, seppur migliorato, non funziona, non innova e porta il Paese in un pericoloso crinale. Non si intestardisca: abbia il coraggio di accettare le proposte della Lega Nord per far sì che la riforma diventi un radicale e vero cambiamento del Paese, con effetti diretti e positivi per la vita di cittadini e imprese, i quali - diversamente - non rimarranno a guardare e, di fronte alla cecità, piuttosto che finire nel baratro, cercheranno di autodeterminarsi e a quel punto, dietro al Veneto che ha già intrapreso la strada per il *referendum* dell'indipendenza, seguirà presto a ruota la Lombardia, dove vivo.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la invito a concludere.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ogni anno la Lombardia regala allo Stato 50 miliardi di euro e i lombardi sono stanchi di avere a che fare con uno Stato predatore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maurizio Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signora Presidente, anzitutto, visto che sono al centro dell'emiciclo, ricordo ai colleghi che sono entrato a far parte del Gruppo Misto. Ringrazio i colleghi di Scelta Civica per l'Italia che mi hanno sfrattato ed il Gruppo Misto per avermi accolto con grande efficienza.

Il mio movimento si chiama Liguria Civica ed è una componente all'interno del Gruppo misto.

Penso sia giusto guardare questa riforma dal punto di vista delle piccole Regioni. Ho sentito moltissimi discorsi e ascoltato molti interventi davvero interessanti da parte di vari partiti. Intanto, mi si consenta di ricordare che ieri il senatore Chiti ha detto che stiamo imboccando l'autostrada della democrazia in senso contrario. L'unico politico che è riuscito a farlo per davvero sino ad oggi è stato il Presidente

della Regione Liguria, Burlando, scendendo dagli Erzelli. Si tratta di un'operazione tra le più discusse a Genova, in cui - ricordiamo - ci sono stati ben 250 milioni della Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Purtroppo, sappiamo che problemi sta portando. Burlando stava scendendo proprio da quella collina. Non si sa bene cosa stesse facendo quella domenica mattina: sicuramente faceva un giro per controllare la desertificazione di quell'area. Come ho detto, si tratta di un'operazione tra le più discusse. Burlando è un governatore grande *sponsor* di questa riforma e chissà che questo non fosse proprio un segno premonitore.

Vediamo però, proprio nei fatti, quanta sia la passione con cui, ad oggi, i rappresentanti delle Regioni italiane partecipano alla Conferenza Stato-Regioni. Sono andato a prendere 17 verbali delle assemblee del 2013 ed ho analizzato le presenze di ogni Regione. La media, su 20 Regioni, è di 7,8 dell'anno scorso. Pensate: su 17 assemblee. Per quanto riguarda la Liguria, su 17 assemblee la Regione ha partecipato solamente a nove. Il presidente Burlando è venuto solo una volta in un anno e le altre otto volte ha delegato degli assessori. Otto volte, invece, la Liguria era assente (non che le altre Regioni siano molto meglio).

C'è un primo grande problema. Parlo della Liguria come esempio, ma anche perché sono molto preoccupato degli effetti di questa riforma sul mio territorio. L'esempio riguarda, quindi, tutte le piccole Regioni. Il primo grande problema è il sistema elettorale, che è difforme da una Regione all'altra. Alcune hanno solo nominati con sistemi di primarie di partito, altri hanno ancora il listino dei nominati. In Liguria si deve cambiare la legge elettorale: si parla, ma non si fa nulla di concreto per modificarla. Siamo ad otto mesi dal voto. Noi di Liguria Civica abbiamo scritto una proposta di legge elettorale che abbiamo inviato a tutti i partiti, non solo presenti nell'attuale ente regionale, ma, ovviamente, anche al Movimento 5 Stelle, che si contende con il Partito Democratico la *leadership* del partito regionale. Siete assenti in Liguria, non state partecipando al dibattito. Vi invito a farlo. Siete la più grande forza politica della Regione e siete totalmente assenti, sia come opposizione nella Regione, sia nei processi che portano alla prossima elezione regionale. Ciò avviene pur essendo la Liguria la patria di Beppe Grillo: quindi, la cosa meraviglia ancor di più.

È chiaro a tutti che la nuova legge elettorale regionale verrà varata (o boicottata) da un Consiglio fatto da indagati, da gruppi politici tutti coinvolti nello scandalo delle spese pazze. Compreso il Partito Democratico che non ha indagati, ma che è stato coinvolto nello scandalo delle spese pazze, tant'è vero che ha restituito un importo proprio per evitare conseguenze.

Molti non vogliono far passare una nuova legge elettorale proprio perché hanno già garantito un posto nel famoso «listino» del Presidente e a seguito di queste promesse si formano delle maggioranze variabili. Clamoroso l'appoggio al presidente Burlando del Nuovo Centrodestra ligure che in Liguria si dovrebbe chiamare VCD, Vecchio Centrodestra, per i soggetti che lo rappresentano e per il sistema di assoggettamento al potere costituito.

La battaglia delle primarie del Partito Democratico per i candidati presidenti ha scatenato una battaglia interna al Partito Democratico. Il Presidente Burlando, che sponsorizza palesemente un suo fedelissimo (o fedelissima) assessore a cui vuole passare lo scettro, utilizza il suo potere per aiutare chi sosterrà alle primarie il suo assessore preferito. Si assiste alla sostituzione di presidenti nelle società controllate e non si contano le decine di promesse ai Comuni liguri. D'altronde, l'esempio lampante si è verificato durante le primaria per l'elezione del segretario regionale del Partito Democratico (battaglia Lunardon-Cavarra, tanto per ricordare).

Abbiamo assistito, addirittura, alla partecipazione forte e manifesta dell'UDC ligure, per il candidato di Burlando. Ribadisco che parliamo di primarie del Partito Democratico e l'UDC era in campo per una parte delle primarie del Partito Democratico. Quel personaggio dell'UDC ora è vice presidente del Consiglio regionale della Liguria e se ne è andato recentemente dall'UDC per passare con il Partito Democratico, nell'area Burlando.

Promesse ai sindaci - come dicevamo - posti nelle società controllate, promesse di posti nel listino, posti da assessore. Così si stanno giocando le primarie del Partito Democratico in Liguria, almeno da una parte: da quella che domina la Liguria da dieci anni e non vuole mollare l'osso, anche se ormai si

tratta proprio di un osso.

Vi sto segnalando il decadimento totale della classe politica regionale, la difesa solo dei privilegi per chi è vicino al potere. Non possiamo non capire le gravi conseguenze che questo modo di fare politica sta causando al territorio. Non mi meraviglierei se oggi già entrassero in campo le promesse per chi verrà nominato al Senato. Magari, ritroverete proprio Burlando e qualche consigliere, magari, indagato che usufruirà, magari, anche dell'immunità.

Ma questo sistema di potere che l'attuale presidente della Regione vuole perpetrare nominando una sua adepta, ha creato problemi enormi alla Liguria perché è un sistema clientelare teso non al bene comune, ma al proprio rafforzamento. Diventa ancora più facile con questo modo di fare politica in una Regione che è la più anziana del Paese e dipendente primariamente dal lavoro pubblico.

Ma vendiamo un po' di dati della Liguria, dati del 2012 anche perché mancano ancora quelli del 2013 che pensiamo siano peggiorativi.

Nel *report* dell'ISTAT del 2013 si legge: «Nel Nord il peggiore risultato è conseguito dalla Liguria, con marcate riduzioni del PIL e dell'occupazione, a cui si accompagna un forte calo dei consumi».

Per quanto riguarda l'indebitamento della Regione, abbiamo cercato nella relazione della Corte dei conti, ma l'unico dato non pervenuto tra tutte le Regioni italiane è quello della Regione Liguria.

Abbiamo allora cercato fra i dati della Banca d'Italia da cui risulta un indebitamento pari a circa 3 miliardi di euro. *Pro capite* vuol dire 1.862 euro. Ricordo che nel Nord Italia la media è pari a 1.260 euro: 600 euro in meno *pro capite.*

I consumi delle famiglie nel periodo compreso fra il 2009 e il 2012 sono diminuiti del 6,2 per cento: il peggiore dato del Paese!

La spesa *pro capite* della Liguria è pari a 2.747 euro. Nelle altre Regioni d'Italia non supera i 2.539, nel Veneto è pari a 2.172 euro. Se la Liguria costasse come la media del costo delle Regioni italiane, risparmieremmo almeno 350 milioni di euro.

La Liguria ha speso per «organi istituzionali» *pro capite* 17,5 euro, la Lombardia 6,2, il Piemonte 6,4, la Toscana 6,6, l'Emilia Romagna e il Veneto 7,9 euro. Un costo, dunque, due, tre volte superiore.

I dirigenti sono cresciuti del 13,5 per cento contro i dati addirittura negativi della maggior parte delle Regioni del resto d'Italia, Sud, Centro e Nord.

La Regione non pubblica i dati obbligatori sulla trasparenza e non ci è dato sapere cosa accade nella miriade di società controllate, dove si riescono ad avere solo notizie non ufficiali di gravi sperperi, acquisti e vendite di immobili molto misteriosi anche con i finanziamenti di Banca Carige (vecchia gestione), operazioni volte a nascondere i buchi della sanità, ma anche ad agevolare società pubbliche in dissesto come l'ACAM. Su «Il Secolo XIX» di oggi è stata pubblicata la notizia che la Corte dei conti ha fatto grandi rilievi sui conti (e venerdì li presenterà), proprio in ordine a quello di cui sto parlando.

Noi del Movimento Liguria Civica abbiamo effettuato uno studio approfondito dei dati liguri parametrati a quelli delle altre Regioni italiane. Oggi le nostre analisi diventano - appunto - avallate anche dalla Corte dei conti. Come possiamo pensare di dare in mano ad una Regione come questa il compito di eleggere anche i senatori?

Le Regioni sono davvero il peggio della politica italiana, per i costi spropositati, qualità, percentuale di inquisiti e arrestati, qualità del lavoro. Probabilmente vivo in una delle Regioni peggiori del Paese sotto questo profilo, meravigliosa sotto il profilo invece della bellezza. Penso però che, relativamente alla gestione della cosa pubblica, il sistema non sia molto diverso nelle altre Regioni.

La vera riforma costituzionale di cui ha bisogno il Paese sarebbe proprio quella di ridisegnare le Regioni italiane, accorpandole in macroregioni da almeno 5 milioni di abitanti, e tutte con pari dignità e rappresentatività parlamentare. Pensate, ad esempio, al fatto che, visto che ci sono 20 Regioni, esistono 20 sedi RAI, che sono il vero «buco nero» del cosiddetto servizio pubblico. Anche per le sedi RAI ho proposto l'accorpamento in macrosedi da minimo 5 milioni di abitanti.

Il costo della sanità è spaventoso, perché è gestito con logiche regionali e non territoriali. Ad esempio, che senso ha che La Spezia sia nel sistema sanitario ligure e non insieme alla Toscana? Vi sembra naturale che, a causa di una politica sbagliata e clientelare della sanità ligure, ci siano state fughe, anche solo di 30 chilometri, con passaggi in zone limitrofe ed oggi la Liguria paghi pesantemente la fuga di pazienti verso altre Regioni?

Le piccole Regioni non stanno più in piedi, specie se gestite come un grande ammortizzatore sociale che crea solo clientele politiche.

Lo stesso accade in tutto il sistema informatico regionale, appaltato in esclusiva da società della Regione. La Regione paga un prodotto 100 a Datasiel, non perché valga 100, ma perché fa quadrare il bilancio di quella società e permette di pagare gli stipendi a fine mese. Poi la società informatica subappalta a privati, magari alla metà del prezzo o anche a meno. Si hanno così servizio pessimo, costi stratosferici, mancanza di integrazione con l'agenda digitale, sistema sanitario dove le ASL non comunicano l'una con l'altra perché ognuna ha il suo orticello da tenere in piedi con l'informatica.

Io che sono presidente di un movimento che si chiama Liguria Civica non vorrei più avere una Regione piccola e devastata; vorrei far parte di una grande Regione di almeno 5 milioni di abitanti, dopo che siano state ridisegnate ovviamente tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale e magari mantenendo una particolare attenzione per le minoranze linguistiche.

Per questo motivo, ho presentato emendamenti per la costituzione delle macroregioni o, in alternativa, almeno per la costituzione di macroregioni della sanità, volte ad eliminare gli sperperi e i doppioni, a riequilibrare anche l'età media dei pazienti. Minori costi e maggiori servizi: questo è un obiettivo che non possiamo certo raggiungere se si mantiene l'attuale geografia regionale.

In Italia abbiamo diversi tipi di Regioni. Innanzitutto, vi sono le Regioni autonome, con privilegi che, visti dalla Liguria, ovviamente non possono far piacere e non si può concepire di mantenere per i prossimi cinquant'anni. Certo, oggi i voti servono al Governo il quale, quindi, si piega di fronte alle Regioni autonome. Poi vi sono le Regioni del Sud, che comunque hanno diversi privilegi nei confronti di Regioni che hanno analoghe situazioni in altre parti del Paese. Infine, vi sono le grandi Regioni del Nord che, nonostante abbiano anch'esse dei problemi, sono più efficienti e hanno costi *pro capite* inferiori per i cittadini. Poi resta la Liguria, il Sud del Nord: bellissima, ma piccola, senza alcun peso politico nazionale, mal gestita, isolata totalmente come infrastrutture nonostante le mille promesse di tanti Governi (anche dell'attuale ministro Lupi). Ma certamente ci sono forti responsabilità regionali.

Non posso quindi condividere la riforma del Senato com'è presentata oggi. Trovo davvero una provocazione pensare di mettere in mano alle Regioni, così come strutturate oggi, l'elezione dei suoi rappresentanti al Senato e penso di averne dato ampia motivazione.

Si colga invece l'occasione per ridisegnare le competenze regionali, ma specialmente i confini regionali, con conseguente nascita di macroregioni di eguale dimensione, dignità e rappresentanza parlamentare.

Una raccomandazione a tutti i partiti: guardate meglio chi mettete nei territori, smettete di mettere i cacciatori di voti, fate pulizia al vostro interno. Lo vedremo anche nelle prossime elezioni regionali se darete più o meno spazio a chi è stato coinvolto nei vari scandali sui fondi regionali, ricordando che anche chi sapeva e ha taciuto ha grandi responsabilità nei confronti dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Sposetti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signori colleghi, senatrici, senatori, non ignoro di sicuro i nessi decisivi e non recidibili tra mutamento costituzionale e battaglia politica che lo sostiene o lo avversa, ma mi muovo su un percorso di modesto, direi modestissimo, tecnico in quanto non è opportuno che un'operazione di revisione costituzionale rimanga appiattita su motivazioni contingenti, sebbene non passibili di elusione dal profilo politico, dovendo a mio avviso, una buona Costituzione o, come nel nostro caso, un'ampia revisione di essa, ambire a fuggire dal presente e proporsi come regolatrice equilibrata del futuro, senza scadenza di termini.

In questa legislatura dobbiamo riconoscere che i primi passi in questa direzione sono stati mossi prima dal Presidente della Repubblica, con la nomina dei cosiddetti saggi, e poi dal presidente del Consiglio onorevole Letta, che avviò un percorso - devo riconoscerlo - apprezzabile in quanto caratterizzato dalla cautela. Si rendeva conto, il presidente Letta, che il tema merita attenzione e prudenza: stiamo parlando di modificare la nostra Carta fondamentale. Il presidente Letta, in questa direzione, nominò una commissione di studiosi che avviarono un ottimo lavoro con la massima attenzione.

Tuttavia devo ricordare a voi tutti, ove mai a qualcuno piacesse non ricordare, che c'è stato un primo uomo politico dell'ultimo ventennio che aveva colto l'esigenza di una modifica della nostra Carta costituzionale per adeguarla al mutamento dei tempi, ad una società ormai globalizzata e anche per dare una risposta ad una crisi economica che già da tempo si era compreso, almeno da parte di costui, stesse per invadere (e così è stato), il nostro Paese: ebbene, chi può negare che il primo uomo a sentire quest'esigenza, a cogliere la necessità di questa riforma è stato Silvio Berlusconi? Questo particolare, questi aspetti, e non altre questioni che sono di natura direi quasi volgare, lo collocano e lo collocheranno nella storia come l'unico vero statista dell'ultimo ventennio della nostra Repubblica. Su questo non si discute.

Ciò che dico è talmente vero da essere documentato, perché noi, nelle passate legislature, abbiamo redatto e proposto una riforma della nostra Carta costituzionale; ma ci siamo scontrati non con l'intelligenza, non con la saggezza, non con la sapienza, ma con chi, dall'altra parte, in quel tempo avversario politico nel Parlamento, piuttosto che riconoscere la bontà di una decisione, di un'attività imprescindibile per essere adeguati ai tempi, all'Europa e agli altri Paesi, soltanto per una questione di principio e - direi - di ottusità mentale propria di una cultura conservatrice della sinistra, disse no a prescindere, soltanto perché a proporre tale riforma era un'altra forza politica.

Ebbene, noi siamo diversi, ed è la storia a dirlo. Oggi quella stessa sinistra conservatrice che cosa fa? Propone con un disegno di legge una riforma della Carta costituzionale, peraltro peggiore della nostra, perché incide soltanto sul profilo della rappresentanza e della rappresentatività e, in parte, sul Titolo V, ma lascia inalterato, poi, tutto l'aspetto basilare dell'architettura dello Stato. La nostra riforma interveniva andando dalla modifica del bicameralismo al presidenzialismo; questa è monca, è arrangiata, è rattoppata.

Ciononostante, da questa parte, poiché non c'è quella cultura conservatrice, ma si sente forte l'esigenza di modernizzare il nostro Paese, noi diciamo: nonostante tutto, va bene. Non ci lasciamo prendere da quei livori, da quei sentimenti che non possono essere presenti in un'Aula di Parlamento. Un parlamentare deve lasciare fuori da questa porta eventuali antipatie, simpatie e sentimenti, comprensibili sotto il profilo umano, ma che non hanno nulla a che vedere con una corretta condotta di rappresentante del popolo.

Detto ciò, non credo di dover aggiungere altro sotto il profilo politico, perché in premessa ho precisato che il mio sarebbe stato più che altro l'intervento di un modestissimo tecnico. Passerei, quindi, ad un profilo di natura squisitamente tecnica.

La prima osservazione l'ho fatta poc'anzi e la ripeto: questa riforma interviene essenzialmente sulla rappresentanza, nei suoi diversi aspetti, senza affrontare in modo compiuto tutti i profili della forma di Stato e di governo, seppure incida su entrambi questi versanti.

Devo dire che, forse, dal disegno di legge che è venuto dal Governo emerge un dato incontroverso, su cui tutti siamo d'accordo (e, per la verità, mi piace sottolineare anche la mia condivisione): l'abrogazione dell'istituto del CNEL. Il CNEL è un organo di rappresentanza corporativa, sindacale, imprenditoriale e professionale che nella nostra tradizione costituzionale aveva conosciuto il suo approdo nella Camera dei fasci e delle corporazioni e, caduto il fascismo, aveva trovato un'ulteriore eco in alcune proposte sostenute in Assemblea Costituente da una parte cattolica e non solo. Ricordo lo strenuo difensore del CNEL nella persona di Meuccio Ruini, che poi fu anche il suo primo presidente.

Nel corso del tempo questo istituto non ha avuto un ruolo incisivo nella forma di governo e nell'iniziativa legislativa, né ha assunto quel ruolo di possibile consulente obbligatorio in materia

economico-sociale, i rapporti tra Governo e parti sociali hanno percorso strade diverse, quindi questo ente è rimasto soltanto come un organismo inutile; pertanto, in un'ottica di *spending review*, bene ha fatto chi ha ritenuto di abrogarlo e, quando una decisione è corretta, noi la sosteniamo.

Tuttavia, si è persa un'occasione. C'era un progetto che io definisco caldoriano in quanto lanciato dal presidente della Regione Campania Caldoro, raffinato politico con un acume particolare, che parlava di macroregioni. Forse l'organizzazione territoriale del nostro Paese sarebbe potuta andare nella direzione del risparmio della spesa pubblica e, specialmente oggi, nell'ambito degli interventi fatti in tema di rapporti e di materie concorrenti tra Stato e Regioni, sarebbe stato utile non perdere l'occasione per immaginare un'organizzazione territoriale che andasse nella direzione di grandi macroregioni, eliminando quindi tanti uffici, risparmiando molto denaro speso per attività inutili e che saranno ancora più inutili con un depauperamento delle attività legislative delle Regioni.

Un tema delicato è poi quello della composizione della Camera alta, ovvero la nomina del senatori: questo è il tema centrale. Vi ricordo che la discussione sul punto non è attuale, non è di oggi; questo è un dibattito che ha tenuto banco anche nei lavori della Costituente. A quel tempo era forte l'esigenza di affermare la centralità del Parlamento a fronte della prevalenza dell'Esecutivo che aveva caratterizzato il sistema fascista. L'obiettivo che si intendeva perseguire era quello di un bicameralismo di garanzia, nel senso che la doppia lettura era intesa, da un lato, a migliorare la qualità del testo legislativo e, dall'altro, a realizzare una funzione unificante, ritardatrice e di controllo.

Sono note le posizioni di fondo: la Democrazia Cristiana in quegli anni, durante i lavori della Costituente, era favorevole ad un Senato corporativo, la componente repubblicana era per un Senato delle autonomie e le sinistre propugnavano la soluzione monocamerale. Sembra di essere nei tempi attuali: c'è chi sostiene un determinato tipo di Senato e chi invece ne sostiene un altro e la questione mi pare di grande attualità. Una convergenza tra le sinistre e il Partito Liberale determinò la bocciatura dell'allora partito di maggioranza, la Democrazia Cristiana, però un timido tentativo di un senatore che si chiamava Tosato di affermare comunque un profilo di territorialità del Senato, flebile inizialmente, prese poi corpo nel corso della discussione e quindi fu approvato l'emendamento che prevedeva l'elezione dei senatori su base regionale, cosa che andava nella direzione culturale di attribuire alla Camera alta una rappresentanza dei territori piuttosto che della politica centrale.

Oggi il momento è dolente; è un momento di contrasto su come si vuole compiere quest'operazione di parlamentarizzazione dei territori e degli enti locali. La previsione di una Camera alta con funzioni di controllo e d'indirizzo politico, con senatori nominati dai Consigli regionali e da sindaci, oppure di un'elezione diretta dei senatori: è questa la questione che sta determinando un confronto serrato tra le forze politiche ed anche all'interno di esse.

Dal mio punto di vista osservo che vi è un errore nella stesura del testo che è venuto fuori dalla Commissione di natura terminologica, ma non solo. Si definisce infatti Senato delle istituzioni, prevedendo poi che il numero dei componenti che ciascuna Regione manderà in Senato è proporzionale al numero di abitanti. Delle due l'una: se lo qualifichiamo Senato delle istituzioni, in tal caso dobbiamo tener presente che le istituzioni sono tutte uguali, di pari dignità; non si può pensare infatti che un'istituzione sia meno istituzione di un'altra perché ha un numero di abitanti minore; dunque (e in questa direzione va qualche emendamento che ho presentato), il numero di senatori mandati da ciascuna istituzione deve essere paritario su tutto il territorio nazionale. Altrimenti, mettetevi d'accordo e chiamatelo Senato del territorio: in tal caso, date rilevanza al profilo numerico del numero di abitanti di ciascuna Regione.

Colleghi, il profilo della composizione e delle modalità di nomina o di elezione non può prescindere dalle previste funzioni che si vogliono attribuire a questa Camera alta. Non si può stabilire *a priori* chi deve nominare i senatori, come si deve comporre e quale sia il numero di partecipanti a questa Assemblea, se non in maniera collegata e strettamente connessa a quelle che sono le funzioni che a questa Camera alta vogliamo attribuire. Se noi riteniamo che la Camera del Senato non abbia funzioni legislative, deve necessariamente uscire dal circuito fiduciario e, quindi, correttamente si deve immaginare una Camera che non dà la fiducia al Governo perché l'unica Camera d'indirizzo politico e

di rapporto con l'Esecutivo deve essere la Camera dei deputati. In caso contrario, cambia tutto.

Mi pare quindi che ci sia un atteggiamento un po' schizofrenico perché si tenta di risolvere i singoli problemi senza inquadrarli in un contesto più ampio e generale.

Ad ogni modo, vorrei dire a viva voce a tutti una cosa che ritengo importante: sono determinato nel sostenere la battaglia per evitare il cosiddetto doppio cappello, vale a dire la duplicazione di incarichi in capo alla stessa persona. È impensabile, come ha ben spiegato nella giornata di ieri il senatore Caliendo, che si possa ricoprire contemporaneamente la carica di consigliere regionale e la carica di senatore della Repubblica. *(Applausi del senatore Candiani)*. Questo è impossibile sotto un profilo pratico e inoltre va ad incidere fortemente su tutto il regime delle incompatibilità. Infatti, leggendo nel nostro ordinamento giuridico che vi è un'incompatibilità tra l'incarico di sindaco di una città e l'incarico di consigliere regionale, anche il più disattento studioso si chiederà come sia possibile immaginare un'incompatibilità, appunto, tra l'incarico di sindaco e quello di consigliere regionale, tralasciando invece l'incompatibilità citata. E questo prescinde dal fatto che i senatori siano nominati dalla Regione, che eventualmente potrà nominare personalità del territorio ed evitare quindi il «doppio cappello».

Credo che il nuovo Senato debba dare voce - e qui, forse, i colleghi della Lega un piccolo applauso me lo potrebbero anche fare - ai mondi vitali del territorio.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Ancora un poco, grazie, signora Presidente.

PRESIDENTE. È già arrivato ai venti minuti a sua disposizione.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Dicevo che dobbiamo prendere in considerazione anche esperienze di altri Paesi, in cui addirittura nella Camera di controllo è consentito l'utilizzo della lingua regionale di quel determinato territorio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Grazie, colleghi.

Concludo, signora Presidente (e le chiedo scusa), sottolineando infine l'aspetto dell'età, cui vorrei che il Governo prestasse attenzione: secondo quanto previsto dall'attuale ipotesi di organizzazione, il deputato per essere eletto dovrà avere 25 anni, mentre al senatore ne basteranno 18, così avremo un deputato di 25 anni ed un senatore di 18; mi domando se non sia il caso di correggere quest'anomalia.

Concludo infine con i senatori a vita: la previsione che il Presidente della Repubblica possa ancora nominare personalità che, per quanto autorevoli, sono però assenti nei lavori del nostro Parlamento, è insopportabile! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Io non posso consentire che, a comporre e controllare, vi sia un nome senza una persona: io i fantasmi nel Parlamento non li voglio più vedere! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Liuzzi)*. Io voglio carne viva e fresca che viene dal territorio e porta la propria esperienza... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Proteste del senatore Falanga. Commenti del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Falanga, perché siamo arrivati a 24 minuti e non credo sia utile per tutti gli altri.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Ho concluso, signora Presidente.

PRESIDENTE. L'ha già detto due volte che stava per concludere: come ben sa, può anche consegnare agli atti il testo integrale del suo intervento, quindi termini soltanto la frase che stava dicendo.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Per concludere, intendo dire soltanto che all'esito dei lavori parlamentari, dopo che saranno stati presentati ed esaminati i singoli emendamenti, valuterò il testo nella sua composizione finale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tocci. Ne ha facoltà.

TOCCI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, come le persone, anche le parole si stancano, dice il libro dell'Ecclesiaste: sotto il peso delle promesse, degli inganni e delle delusioni, si è sfiancata la parola «riforma»; concediamole un po' di riposo, almeno in questo dibattito.

Nessuno dei problemi istituzionali è stato risolto e molti sono stati aggravati dalla proposta di revisione costituzionale insieme all'Italicum, tra i quali segnalo quattro punti.

In primo luogo, da quasi un decennio, gli elettori chiedono di poter guardare in faccia gli eletti, ma qui si decide di voltare le spalle. I cittadini continueranno a non scegliere i deputati e non eleggeranno neppure i senatori, né il Presidente della Città metropolitana, né i consiglieri della Provincia (che rivive con il brutto nome di «area vasta»). Il risultato è che il ceto politico eleggerà il ceto politico: è un grande azzardo, a mio avviso, restringere la rappresentanza, proprio mentre viviamo forse la più grave frattura tra società e istituzioni della storia italiana.

I consiglieri regionali che hanno problemi con la giustizia saranno incentivati a farsi nominare senatori per godere dell'immunità estesa alle cariche non elettive e per i cittadini viene indebolito lo strumento del *referendum*: ad esempio, quello di Mario Segni nel *post* Tangentopoli non sarebbe più possibile. È un segno dei tempi: accade infatti alle rivoluzioni mancate di essere poi anche rinnegate. Nel complesso, si perde l'occasione per riconquistare la fiducia popolare verso le Assemblee elettive.

In secondo luogo, si compie un passo indietro nel punto più delicato del bilanciamento dei poteri. Un partito minoritario, che raccoglie meno del 20 per cento degli aventi diritto al voto, può vincere il premio di maggioranza e utilizzarlo per conquistare le massime cariche dello Stato, come la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica. I relatori hanno riconosciuto che il problema esiste, ma non hanno saputo, o voluto, risolverlo. La proposta di alzare il *quorum* nelle prime otto votazioni non impedisce al primo partito di attendere la nona votazione per imporre il proprio candidato. Saremmo di fronte ad un presidenzialismo selvaggio, privo di contrappesi.

Ma mi si risponde che era già così con il Porcellum. Bene, lo si dovrebbe dunque correggere. Invece, il testo aggrava lo squilibrio. La Camera, infatti, mantiene 630 deputati con la forza del premio di maggioranza, mentre si indebolisce l'altro ramo dei 100 senatori privati della libertà di mandato, che può fondarsi solo sull'elezione diretta.

Migliore equilibrio si avrebbe con la diminuzione del numero dei deputati, oggi il più alto in Europa, in rapporto alla popolazione. Nessuno ha spiegato perché non si può fare. Perché? Eppure, dovrebbe esserne entusiasta Matteo Renzi, che voleva risparmiare l'indennità. E il PD negli anni passati l'ha sempre considerata una priorità. E i colleghi Romani, Sacconi e Casini la votarono quando erano in maggioranza, nel 2005. Perché tutti ci hanno ripensato?

In terzo luogo, il superamento del bicameralismo paritario era l'occasione per rafforzare la democrazia parlamentare. Invece, il potere legislativo viene assoggettato definitivamente all'esecutivo, il quale sarà tentato di utilizzare il premio di maggioranza, non solo per governare il Paese, come è del tutto legittimo, ma anche per stravolgere a suo piacimento la legislazione fondamentale: ad esempio sulla libertà di stampa, i servizi segreti, l'autonomia della magistratura, l'amnistia, l'indulto, le sensibilità religiose, le libertà personali; oppure per modificare a proprio favore la stessa legge elettorale al fine di ottenere la vittoria alle successive elezioni.

Cari colleghi, potrebbe diventare di parte anche la decisione più grave: quella della guerra. «Mai più!» è l'ammonimento che ci consegneranno in eredità i Padri costituenti con quel verbo: «ripudiare». Eppure oggi la guerra è diventata un evento quotidiano, una banalità del male, che arriva in casa con la televisione e oggi con questa terribile, drammatica foto dei corpi inermi di quattro bambini davanti la moschea di Gaza. «Mai più!», urliamo anche oggi, con la Costituzione in mano.

Tutte queste garanzie nella proposta Chiti erano sottratte allo spirito di parte, in modo da costringere i partiti a condividere le regole fondamentali nel Senato eletto con legge non maggioritaria e a competere per il Governo nella Camera depositaria del voto di fiducia. Era il passo in avanti tanto atteso nella storia italiana verso una democrazia matura. Si attua, invece, il premierato assoluto paventato da Leopoldo Elia, indebolendo la separazione dei poteri come non accade in nessuna democrazia europea.

In quarto luogo, la relazione Stato-Regioni diventa ancora più confusa, anche per la scarsa cura, voglio dirlo, che la Commissione affari costituzionali ha dedicato all'argomento, pur essendo tecnicamente più complesso degli altri. È un grave errore, cari colleghi, abbandonare la legislazione concorrente, che è l'essenza di un regionalismo cooperativo, l'unico possibile in un Paese segnato da storiche fratture, come ha sottolineato il costituzionalista Massimo Luciani. Si sceglie, al contrario, una netta

separazione tra competenze esclusive dello Stato e delle Regioni, che non lascia più alcun margine di mediazione, rendendo quindi irrisolvibile il conflitto di competenze.

Come queste vengono attribuite non è qui rilevante, perché è sufficiente una semplice considerazione logica per riconoscere che qualsiasi modello esclusivo aumenta il contenzioso rispetto al modello cooperativo! Quest'ultimo modello non ha funzionato negli anni duemila non per i suoi presunti difetti, come è stato ripetuto banalmente da tanti colleghi nell'ambito di questo dibattito: non ha funzionato per la sua dissennata applicazione da parte dei Governi, di destra e di sinistra, che avrebbero dovuto elaborare solo leggi cornice e, invece, hanno proseguito a legiferare nel dettaglio, istigando le Regioni a eccessi di segno contrario.

Il Senato delle Autonomie non sarà in grado di comporre i conflitti, anzi potrebbe esasperarli. Adesso viene attribuita una fantomatica funzione di raccordo, con un'espressione retorica priva di qualsiasi significato giuridico cogente. Nella realtà quell'assemblea sarà chiamata ad approvare dei testi normativi sui quali si formeranno delle maggioranze e delle minoranze in base ai rapporti di forza tra Regioni ricche e Regioni povere, venendo a mancare la mediazione politica della rappresentanza territoriale, che pur con i suoi limiti in questi anni ha contenuto le pulsioni separatiste. Il nuovo Senato accentuerà la frattura tra Nord e Sud, con il rischio di indebolire ulteriormente l'unità nazionale.

Spero sinceramente che il testo finale mi consenta di rivedere questi giudizi negativi.

Onorevoli senatori, ho fiducia in quest'Aula e soprattutto nella possibilità che tra noi si affermi uno spirito davvero costituente. Ci sono emendamenti di diverse parti politiche che possono migliorare i punti essenziali: il rapporto eletti-elettori, l'indipendenza del Quirinale, le garanzie del nuovo bicameralismo, il regionalismo cooperativo.

Ma consentitemi di rivolgere un appello alla mia parte politica. Abbiamo discusso a lungo, nel Gruppo del Partito Democratico. Sono chiare le differenze, ma per me sono più importanti le comuni visioni. Tra noi condividiamo anche alcune insoddisfazioni per certi articoli: non lasciamole ai discorsi di corridoio, non abbandoniamole ai rimpianti silenziosi, trasformiamole in proposte da condividere con gli altri Gruppi. La lunga durata costituzionale non consente a nessuno di riconoscere un errore senza impegnarsi a correggerlo.

In quest'Aula, il primo partito deve essere protagonista fino alla fine nel migliorare la Costituzione. Le migliorie saranno tanto più intense quanto più ci allontaneremo dalle motivazioni e dai metodi che hanno fin qui deformato il dibattito. Per la cancellazione del Senato elettivo sono state portate motivazioni occasionali, alcune surreali, del tipo: serve a creare posti di lavoro; altre motivazioni tipiche del provincialismo italiano: Cameron, Merkel o Hollande non sarebbero mai andati al vertice europeo per fare bella figura cancellando gli organi costituzionali dei propri Paesi. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL e Misto-ILC e dei senatori Candiani e Mussini).*

Ma c'è una motivazione più vecchia che ritorna: togliere il freno al Governo, togliere il freno che impedisce al Governo di decidere. È la bufala che politici e giornalisti raccontano agli italiani da vent'anni. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL e Misto-ILC e dei senatori Candiani e Mussini).* Si dicono falsità sulle navette di leggi che vanno più di una volta da un ramo all'altro del Parlamento, ma sono solo il 3 per cento e riguardano testi scritti molto male dai Governi. *(Applausi della senatrice Taverna).*

È invece troppo facile approvare leggi, e anzi le più veloci sono anche le più dannose: sono bastate poche settimane alla destra per approvare il Porcellum e le leggi *ad personam* e alla sinistra per contribuire al pasticcio degli esodati e allo sfregio costituzionale del vincolo di pareggio in bilancio, che tra l'altro, per inciso, qui viene esteso anche alle Regioni. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-SEL e Misto-ILC e dei senatori Candiani e Mussini).*

Tutti i campi della vita pubblica, è la nostra esperienza quotidiana a confermarcelo, sono soffocati dall'asfissiante produzione legislativa di questi anni: nella scuola, nel fisco, nell'amministrazione, nella previdenza, nel territorio; ogni settimana arrivano in Aula decreti *omnibus*, disegni di legge pomposamente chiamati riforme, che spesso sono accozzaglie di norme improvvisate, eterogenee tra di

loro, spesso dannose o inutili, tant'è vero che sono rimasti nei cassetti ben 750 decreti attuativi. Qui si dovrebbe davvero cambiare verso: poche leggi l'anno, delegificazioni per costringere i Ministri ad amministrare, invece che legiferare (quello dovrebbe essere il loro compito), e controlli parlamentari sui risultati di queste leggi. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL e Misto-ILC e dei senatori Candiani e Mussini).*

A tale innovazione valeva la pena di dedicare il nuovo Senato come Camera alta delle leggi organiche, dei grandi codici unitari, dei princìpi di attuazione costituzionali, della raccolta dei frutti della conoscenza e della cultura del Paese, coinvolgendo le migliori competenze nazionali. Con la produzione di leggi cornice la Camera alta avrebbe portato ordine anche nella relazione Stato-Regioni, più autorevolmente di quanto possa fare il Senato delle Autonomie. Il superamento del bicameralismo paritario era l'occasione per dedicare un ramo del Parlamento ai pensieri lunghi, all'intelligenza riformatrice, alla saggezza pubblica.

L'Italia avrebbe proprio bisogno di una Camera alta, come volontà aristocratica di derivazione democratica, così la chiama il costituzionalista Mario Dogliani. L'Italia avrebbe bisogno di una Camera alta per contrastare i vizi antichi e moderni del pressapochismo, dell'improvvisazione e del nuovo plebeismo mediatico che ammorba lo spirito pubblico italiano. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e del senatore Corsini)*.

Per quanto riguarda il metodo, sono stati inanellati tanti strappi, mai visti nella storia repubblicana: mai il Governo aveva imposto una revisione costituzionale; mai il relatore era stato costretto a presentare un testo che non condivideva quasi nessuno, come si è visto poi dalle tante modifiche necessarie. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e del senatore Campanella)*. Mai i senatori erano stati destituiti da una Commissione per motivi di opinione. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*. Arroganze inutili, che hanno solo fatto perdere tempo. Se il Parlamento avesse potuto lavorare serenamente, la riforma del bicameralismo sarebbe già stata approvata da mesi. *(Applausi dei senatori Campanella e Endrizzi).*

Non ho mai detto che si tratta di una svolta autoritaria, né che si stravolgono i principi costituzionali. Non c'è neppure una, parola mia, che possa dare adito a queste interpretazioni. Ci tengo a sottolinearlo, e ricordo che ho votato contro la pregiudiziale insieme al mio Gruppo.

È in pericolo, invece, un aspetto più semplice e, per così dire, più intimo: lo stile del dibattito costituzionale. I critici della proposta sono stati definiti «gufi», «sabotatori», «rosiconi», «ribelli». Sono parole che non sarebbero mai state pronunciate dai Costituenti, certo divisi dalla guerra fredda, dalle ideologie novecentesche, ma sempre disponibili al colloquio delle idee. Proprio oggi che siamo diventati tutti liberali viene meno il rispetto, nel dibattito e nel confronto delle idee. È il paradosso del nostro tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Albano)*. La politica *post* moderna infatti ha sempre bisogno di fabbricarsi un nemico. Come in un videogioco si elimina un mostro e subito se ne presenta un altro per tenere alta la tensione emotiva, così qui l'operazione simbolica vince sul merito: conquistare lo scalpo del Senato elettivo sembra parte di un incantesimo che serve a rassicurare e a consolare i cittadini per la mancanza di vere riforme. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC).*

Dopo questa revisione, chi leggerà la Carta tutta di un fiato esclamerà: «ciò che è bello non è nuovo, ciò che è nuovo non è bello». L'elegante lingua italiana dei Padri costituenti con le sue parole semplici e profonde (riconoscimento, lavoro, dignità) è improvvisamente interrotta da un lessico nevrotico e tecnicistico, scandito da rinvii a commi, come un normale regolamento di condominio. È la parte che si sta scrivendo oggi.

Il linguaggio è la rivelazione dell'essere, diceva il filosofo. La Costituzione è come la lingua che consente a persone diverse di riconoscersi, di incontrarsi, di parlarsi. La Carta è il discorso pubblico tra i cittadini e la Repubblica; di più, è il racconto del passato rivolto all'avvenire del Paese. Se la Costituzione è la lingua, lo stile è tutto; se manca lo stile, è possibile l'autocompiacimento del ceto politico, ma non il riconoscimento repubblicano. *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi PD, M5S, FI-PdL XVII, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX e del senatore Torrisi. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, facciamo prendere l'applauso al senatore Tocci.

PRESIDENTE. Le ho dato la parola e sta partendo il conteggio dei minuti. Invito l'Assemblea a consentire l'intervento. Credo che anche la senatrice Bencini abbia diritto di essere ascoltata.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, ringrazio il senatore Tocci per il gran discorso che ha fatto, che condivido. Come lui, anch'io ho firmato il disegno di legge costituzionale Chiti e appoggiato alcuni emendamenti dello stesso senatore Chiti, sottoscritti anche dal senatore Tocci.

Parlare dopo di lui non è facile, credo infatti che sia stato abbastanza esaustivo, e mi faccio anche una domanda. Egli è una voce diversa all'interno di una maggioranza, a cui, però, non è stato dato sufficientemente credito. Quindi, mi domando quanto credito possa essere dato alla mia voce, visto che faccio parte di un'opposizione che forse non ha sufficiente peso. Le do comunque voce e dico la mia.

Cari colleghi, è giunta l'ora. Si parlava di riforme costituzionali da vent'anni e più: in realtà, dagli anni Ottanta, quando la musica era migliore e quando ancora il nostro giovane e ruspante Presidente del Consiglio non aveva nemmeno l'età per andare a votare, ma aveva già in mente come fare.

Il suo fare è un po' diverso dal mio volere, e lo si evince dagli emendamenti che ho presentato e firmato e che sosterrò in quest'Aula. Essi sono tutti motivati da considerazioni che voglio con voi condividere e che so essere da molti di voi già condivisi, ma non da lui. Comunque, dopo le mie parole spero possa cambiare verso: magari mi viene incontro, o viene incontro a noi opposizioni, evitando così una contrapposizione frontale, come più volte è stato detto. Infatti, ci si potrebbe fare male, ma si farebbe male ad un intero Paese se si sbagliano le decisioni che oggi, e nei prossimi 15 giorni si debbono prendere in quest'Aula.

Una profonda riforma dell'architettura dello Stato, che attribuisca agli organi istituzionali nuovi ruoli e funzioni deve essere affrontata con lo stesso spirito collaborativo e responsabile che ebbero i Padri costituenti: il rispetto che deve essere riconosciuto al loro lavoro non è rituale o commemorativo, ma il doveroso riconoscimento ad un impianto costituzionale che ha permesso all'Italia di ricostruire democrazia, unità e sviluppo sulle macerie della guerra, del fascismo e di un nazionalismo retorico che non aveva creato una vera e forte identità nazionale.

L'Italia, in questi decenni di Repubblica, ha vissuto momenti molto difficili, ma le garanzie costituzionali sancite nella nostra Carta costituzionale hanno saputo far fronte alle minacce più gravi. È vero che non hanno saputo difenderci dall'instaurarsi di una partitocrazia di fatto corrotta ed irresponsabile, ma ogni attacco serio alle fondamenta dell'assetto democratico è stato respinto. Ciò è avvenuto grazie anche alle capacità di nobilitare il dissenso antisistema quando questo si manifestava nel Paese, permettendo ad esso di scegliere la via democratica per esprimersi e garantendone la rappresentanza nelle istituzioni.

Nell'apprestarci a modificare la Costituzione, dobbiamo quindi anzitutto ricordarci che l'approccio comparativo migliore è quello che si confronta, in primo luogo, con il testo attualmente vigente e con la storia del nostro Paese, che è risorsa imprescindibile per il nostro oggi per evitare il ripetersi di errori del passato.

Il più grande rischio per la democrazia, come per la pace, è di darla per scontata, immune da pericoli, priva della necessità della nostra costante e vigile attenzione. Un'attenzione alla salute della nostra democrazia che si traduce anche nella necessità di verificare l'opportunità di adeguare alle nuove esigenze e alle nuove sfide gli assetti istituzionali del nostro Paese.

È giusto aggiornare la nostra Carta costituzionale, ma non stravolgerla. È giusto apportare delle innovazioni per rispondere al bene e alle esigenze dei cittadini. Non sono accettabili, però, progetti riformatori che rispondano alle esigenze di un sistema politico incapace di promuovere una democrazia consensuale e partecipativa, e per questo disposto ad offrire, come unica soluzione all'inefficienza del proprio modo di fare politica, una democrazia governativa e ipermaggioritaria.

Mentre si discute di superare il bicameralismo perfetto, di modificare il Titolo V della Parte II della Costituzione e di come farlo, non possiamo non tenere a mente anche la riforma della legge elettorale

votata alla Camera dei deputati. Dobbiamo analizzare l'intero impianto riformatore e domandarci a quale risultato stiamo per essere condotti da patti stabiliti al di fuori delle Aule parlamentari.

Un sistema sostanzialmente monocamerale in cui il potere legislativo spetta ad una Camera eletta con un sistema elettorale che, artificialmente, crea una maggioranza di Governo e, al contempo, impedisce la rappresentanza a forze politiche non allineate prevedendo una soglia di sbarramento folle dell'8 per cento.

Un Senato ectoplasma composto da dopolavoristi, impegnati a svolgere il loro principale ruolo istituzionale sul territorio e che non sono selezionati dai cittadini per svolgere il ruolo di senatori.

Un Governo rafforzato, anche nella sua incidenza nel procedimento legislativo, che detta priorità, tempi e modalità di approvazione delle leggi.

Un Parlamento che, nonostante la limitata rappresentatività e il sostanziale controllo governativo che la legge elettorale e la riforma del Senato gli riconoscono, è chiamato ancora ad eleggere gli organi di garanzia: il Presidente della Repubblica e, direttamente o indirettamente, i componenti della Corte costituzionale.

Se è vero che la democrazia poggia sull'indipendenza dei poteri, la rappresentatività e il rispetto delle minoranze, questo progetto riformatore necessita di profonde modifiche.

Le modifiche apportate in Commissione sono assolutamente insufficienti e si prospetta una riforma che punta, di fatto, a cambiare la nostra forma di governo, abbandonando l'idea cara ai nostri Costituenti della centralità del Parlamento e la visione di una democrazia consensuale e attenta a rappresentare il pluralismo politico esistente.

Incredibilmente stiamo perdendo anche la possibilità di approfittare di questa occasione per fare un passo avanti, un passo incontro ai cittadini, alla loro evidente voglia di partecipare direttamente al processo decisionale.

La crisi della politica e della fiducia dei cittadini non si risolve blindando il palazzo e accentrando poteri. È giusto e condivisibile che sia chiaro, subito dopo il voto, chi governa e chi va all'opposizione e che chi governa possa contare su una maggioranza stabile e certa. Ma questa spinta maggioritaria va bilanciata con i giusti contrappesi di garanzia e rappresentatività.

Proprio il Senato può svolgere il ruolo di Camera di riflessione e di garanzia senza che questo pregiudichi il superamento del bicameralismo perfetto. Rispetto alla proposta del Governo, però, bisogna rafforzarne il ruolo nel procedimento legislativo e nell'attività di controllo. Di conseguenza, non si può rinunciare a rafforzarne la legittimazione popolare, prevedendo l'elezione diretta dei senatori con un sistema elettorale che garantisca maggiore pluralismo e rappresentatività rispetto all'Italicum. Se non si è capito, gradirei che i senatori fossero eletti dal popolo.

Contro il Senato elettivo sono state avanzate due curiose obiezioni. La prima motiva la scelta di non avere senatori eletti dai cittadini con la volontà di abbassare i costi della politica, eliminando le cento indennità parlamentari che altrimenti andrebbero pagate. La seconda considera incompatibile l'elezione dei senatori da parte dei cittadini con le nuove funzioni ridotte previste per il Senato. Ho sentito sostenere il principio per cui se i senatori fossero eletti dai cittadini, allora il Senato dovrebbe avere un ruolo maggiore e dovrebbe votare, magari, anche la fiducia e non si avrebbe quindi il superamento del bicameralismo perfetto.

Se questo fosse un principio accettato e accettabile, allora dovremmo privare il Senato anche del compito di concorrere al procedimento di revisione della Costituzione. Quale maggiore responsabilità può avere, infatti, un'Assemblea rispetto a quella di incidere sulla Carta costituzionale? Non può essere, dunque, la conseguente impossibilità di superare il bicameralismo perfetto la ragione per rifiutare un Senato elettivo.

Il superamento del bicameralismo perfetto è diventato improvvisamente, e dopo essere rimasto per anni sepolto quale argomento da aule universitarie, la madre di tutte le riforme, tanto da diventare, potremmo dire, il titolo di queste riforme, quanto meno mediaticamente. Suona bene - non possiamo negarlo - lo *slogan* «tagliamo poltrone ed accorciamo i tempi della politica», se non fosse però che

certi tempi della politica sono anche i tempi della democrazia.

La democrazia consensuale prevede tempi variabili in base al consenso che si crea attorno ad una proposta. Più largo è il consenso maggiore sarà la rapidità nell'approvazione di un provvedimento; altrimenti si dovrà lavorare maggiormente per raggiungere un più largo consenso e trovare una soluzione più condivisa, e quindi democraticamente più legittima. Ci può volere tempo e fatica, ma alla fine il risultato poggerà sulla pietra e non sulla sabbia o almeno questo è ciò in cui deve credere fortemente chiunque si dichiari democratico.

Il consenso in Parlamento di cui gode un provvedimento, l'importanza e la complessità dell'argomento trattato, le dinamiche interne ai Gruppi parlamentari e opportunismi vari sono tutti fattori che possono influenzare l'*iter* legislativo in modo anche più rilevante della doppia lettura.

Certo, il bicameralismo perfetto può effettivamente creare situazioni di stallo, frutto più della politica che dell'espressione della volontà dei cittadini, specialmente nel caso di composizioni disomogenee delle due Camere. È per questo che personalmente, e credo anche la maggioranza di coloro che siedono in quest'Aula, siamo d'accordo nel prevedere la possibilità per la maggioranza, espressione del risultato delle elezioni (che, in questo momento, è rappresentata dal Partito Democratico che si è unito al Nuovo Centrodestra), di superare ad un certo punto l'eventuale pantano legislativo. Ciò non si può fare, però, quando si tratta di diritti fondamentali e di materie di rilevanza costituzionale e non prima che si sia svolta una discussione approfondita che abbia visto partecipare un'ampia pluralità di voci ad arricchire il dibattito, dando tempo anche ai cittadini di informarsi ed eventualmente mobilitarsi.

L'efficienza non è sinonimo di frettolosità, ma significa fare le cose per bene nel minor tempo possibile. La scusa regina di ogni tiranno e di ogni regime autoritario è sempre stata quella che «c'è urgenza di fare; i cittadini hanno fretta di avere risposte; la politica è lenta, ma per fortuna adesso ci sono io». Difatti i latini già affermavano: «la gatta frettolosa fa i figli ciechi» e non certo lungimiranti.

Il Senato, come è stato concepito, infatti, non riuscirà neppure a svolgere il ruolo di valida Camera di riflessione; neppure sarà utile per correggere errori tecnici, in quanto presumibilmente interverrà raramente su materie nelle quali non avrà parere vincolante.

Per riavvicinare i cittadini alla politica non serve accelerare a tal punto il procedimento legislativo da impedirne una discussione attenta e consapevole in Parlamento e tra l'opinione pubblica. I problemi della democrazia si risolvono con più democrazia. Votiamo piuttosto l'obbligo di discutere le leggi di iniziativa popolare entro un termine prefissato (che non si è voluto stabilire) e introduciamo il *referendum* propositivo (che non si è voluto introdurre).

Siano i cittadini elementi aggiuntivi di garanzia in un processo democratico che li vede parte attiva e vigile. È stato detto che bisogna fare le riforme perché ce le chiedono i cittadini. Ho l'impressione che queste riforme siano in realtà un'assicurazione per l'attuale sistema politico, garante a sua volta della classe dirigente italiana, a fronte di ciò che purtroppo - da quanto si sente - ci aspetta nel 2015. Non a caso anche il Presidente della Repubblica, garante da tempo più dei patti con l'Unione europea che dei patti per la Costituzione, ha una certa premura.

L'economia non riparte, il 2015 è sempre più vicino, altri provvedimenti lacrime e sangue sono alle porte. Non occorre essere una maga; non servono quindi poteri divinatori per capire che con il nuovo assetto istituzionale e la nuova legge elettorale si andrà subito alle elezioni per dare all'Italia un Governo blindato, più stabile, cha abbia carta bianca per affrontare le incognite dei prossimi anni.

I cittadini ci chiedono governabilità, ma ci chiedono anche e soprattutto onestà, trasparenza e potere decisionale riguardo alle scelte da prendere e potere sanzionatorio verso i propri rappresentanti. Chiedono anche che la classe politica faccia sacrifici e c'è chi sostiene che queste riforme rispondano a tale richiesta.

Arrivo così all'altra obiezione al Senato elettivo, quella che si fonda sul taglio ai costi delle indennità dei senatori. L'argomentazione più risibile, visto che sono stati bocciati emendamenti che avrebbero ridotto maggiormente le poltrone pur permettendo ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti alla Camera alta. Smettiamo di avere paura dei cittadini e abbandoniamo l'idea che la

sovranità appartenga ai partiti. Non è così o altrimenti si abbia la dignità di scriverlo in Costituzione.

In Commissione il dibattito c'è stato ed è stato interessante vedere come da più voci, anche di diverso colore politico, fosse condivisa la necessità di innovare la nostra Carta promuovendo una maggiore democrazia partecipativa. E non possiamo dire che i relatori siano stati completamente sordi alle richieste avanzate. Aver portato il *quorum* del *referendum* alla metà dei votanti alle ultime elezioni politiche, era una scelta dovuta, ma non scontata, per salvaguardare l'istituto referendario. Con un *quorum* adeguato e ragionevole, sarà consultata con maggiore correttezza la reale volontà popolare sui quesiti proposti.

D'altra parte, si è voluto alzare il numero di firme necessarie sia per i *referendum* che per le leggi di iniziativa popolare. Una scelta comprensibile che non mi fa gridare allo scandalo: chi crede nella democrazia partecipativa per davvero ritiene che i cittadini abbiano il desiderio e la capacità di mobilitarsi e i nuovi mezzi di comunicazione e informazione permettono indubbiamente con maggiore facilità di raggiungere l'obiettivo di raccolta firme.

È importante anche che non ci sia un abuso strumentale degli istituti di democrazia diretta, proprio al fine di tutelarne la validità e di garantire la massima comprensione e partecipazione dei cittadini. Tuttavia si poteva e si doveva avere più coraggio.

Queste erano le uniche riforme possibili politicamente? Non credo. Con un diverso approccio di tutti, con meno sguardo alle elezioni e più agli interessi dell'Italia, avremmo potuto assistere in tempi utili ad altri tavoli, ad altre trattative, ad altre proposte. Personalmente, avrei voluto parlare di riforme e di nuova legge elettorale fin da inizio legislatura. Ho sostenuto da subito che, come nuova forza politica in Parlamento - appartenevo al Movimento 5 Stelle, che è la nuova forza politica di questo Parlamento - votata dai cittadini per un cambiamento radicale, fosse necessario assumersi la responsabilità di aprire un dialogo con le altre forze politiche, proprio per non subire passivamente le loro scelte.

Ho pagato personalmente, come altri colleghi, questo bisogno di contribuire ad un cambiamento vero, da subito, e di attuare nei tempi più rapidi il programma che mi aveva portato in quest'Aula. E non ho pagato in termini politici, ma come cittadina che vede profilare davanti a sé delle riforme che non rispondono alle proprie richieste né tantomeno a quelle di milioni di persone che mi hanno votata portandomi qui.

Avrei voluto che il mio ex Gruppo non avesse lasciato l'alibi al Partito Democratico di sostenere che ormai è troppo tardi par fare altre riforme. Temo si sia sprecata una grande opportunità di cambiamento per inseguire una vittoria elettorale totale e assoluta. Una strategia suicida alla quale uomini e donne intelligenti non hanno voluto o saputo opporsi. Cari colleghi M5S, la colpa non è di Grillo che ha dettato la linea. La colpa è nostra che non abbiamo avuto la spina dorsale di opporre i necessari correttivi a quella linea.

Tuttavia, la partita è ancora lunga e non tutto è perduto, magari domani, dopo la sentenza del 18 luglio, se Berlusconi viene condannato a sette anni, quindi smentita la farsa votata da 314 deputati servili che hanno detto «Sì, è la nipote» - in quel momento avete dimostrato di appartenere al partito di Cetto La Qualunque «Chiù pilu pe' tutti», dimostrando l'antica convinzione che tira più un pelo che un carro di buoi - ecco, in tutti i casi dopo la condanna, se ci sarà, magari il dialogo con le opposizioni potrebbe diventare fattivo e costruttivo.

Per quanto mi riguarda, noi *ex* senatori del Movimento 5 Stelle, oggi appartenenti alla componente del Gruppo Misto Italia Lavori in Corso (domani - spero - Gruppo Democrazia Attiva), siamo disponibili ad un dialogo. Gli emendamenti per cambiare la Costituzione, restando fedeli allo spirito innovatore e democratico dei Padri costituenti, ci sono.

In questo Parlamento, in cui il mantra di Razzi ha fatto scuola («Amico mio fatti i... tuoi!»), io dico: siamo responsabili. Spetta solo a noi, nella libertà del nostro mandato (articolo 67 della Costituzione), fare gli interessi della Nazione e delle future generazioni di italiani, per suffragio di popolo, a presidio di pubbliche libertà e a certezza di progresso civile (è scritto sopra la sua testa, signora Presidente). Continuiamo a garantire la Repubblica democratica italiana.

Voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno partecipato a questo interessantissimo dibattito. Oggi è il quarto giorno di discussione generale, nel corso della quale molti senatori dei vari Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione, hanno partecipato, svolgendo interventi veramente interessanti, che mi hanno fatto conoscere e vedere aspetti che non avevo notato durante il percorso di esame di questa legge costituzionale di revisione della Costituzione. Ringrazio, quindi, tutti questi senatori, ringrazio l'opposizione e, in particolar modo, ringrazio alcune persone che mi hanno ulteriormente aperto la mente, come i senatori Chiti, Tocci, Stefano, Petraglia, Montevecchi e Volpi, che hanno detto cose per me molto interessanti. Scusate se non li nomino tutti, sicuramente mi sto dimenticando qualcuno, perché è stato un dibattito veramente interessante, che personalmente ha accresciuto la mia cultura. Grazie a tutti, e speriamo di lavorare con coscienza e conoscenza nei prossimi giorni e portare davvero un miglioramento a questo disegno di legge costituzionale. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC, PD, M5S, Misto-SEL e Misto-MovX)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario» (1567) .

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 11,11)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo dunque qui a discutere, in questo lungo dibattito, ininterrotto da quattro giorni, della riforma costituzionale targata Renzi. Il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione sulle competenze legislative tra Stato e Regioni, la trasformazione del Senato.

Noi della Lega Nord diciamo subito che l'impianto originario del testo presentato con tanta boria dal Governo era pessimo, pericoloso, assolutamente pasticciato. Le modifiche soprattutto al Titolo V della Costituzione erano inaccettabili, privavano le Regioni di importanti competenze, avevano un impianto centralista e accentratore, andando cioè in controtendenza rispetto all'obiettivo - tanto sbandierato dal Governo - di valorizzare e rappresentare le autonomie e le Regioni, in realtà calpestandole.

L'attività migliorativa del testo svolta dalla Lega Nord in Commissione, grazie anche al proprio relatore messosi a disposizione, senatore Calderoli, ha corretto molte storture centraliste. Ringraziamo anche la relatrice, presidente della Commissione, senatrice Finocchiaro, che comunque, assieme al nostro relatore, ha provveduto a raccogliere molte delle istanze che emergevano durante il dibattito in Commissione da parte di tutti i Gruppi per cercare di migliorare il testo.

Tuttavia, il testo uscito dalla Commissione non è ancora quello che noi auspichiamo di portare avanti in questa sede; un testo che è ancora troppo di impianto centralista e deve essere assolutamente migliorato.

Tornando al testo originario, il Governo Renzi ha dato avvio con esso ad una forte regressione neostatalista, portando sullo Stato centrale scelte fondamentali, come quella della sanità. Questa non

era e non è promozione dell'autonomia. Per quanto riguarda i componenti del Senato, ad esempio, sempre nel testo originario, il Governo non considerava la rappresentanza delle Regioni. Stando a quel testo originario, alla mia Regione, il Veneto, di 5 milioni di abitanti, sarebbero spettati solo sei senatori, come le Regioni più piccole. È chiaro che su questi punti occorrevano modifiche, che per fortuna sono arrivate grazie all'intervento della Lega Nord in Commissione e all'opera dei due relatori, che hanno introdotto il criterio della proporzione rispetto alla popolazione residente in ciascuna Regione.

La proposta del Governo è stata una base di partenza per dei lavori di riforma che sono comunque molto complessi e che richiedono ancora necessari approfondimenti, nonostante alcune migliorie. L'articolato iniziale presentava altre criticità assolute, come, ad esempio, la questione assurda - e per fortuna anche questa corretta - dei 21 senatori di nomina del Presidente della Repubblica, le competenze (non chiare e senza alcun ruolo di garanzia e di controllo) che il Senato aveva rispetto alla Camera dei deputati, l'accentramento di competenze regionali in capo al Governo, considerata anche la grave soppressione dell'articolo 116, terzo comma, sulle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che le Regioni possono contrattare, nonché dell'articolo 117, terzo comma, sulla competenza concorrente.

Anche su questi due articoli per fortuna molto è stato fatto in Commissione, ma diciamo subito che c'è ancora molto da fare. Vi era in origine un riordino confusionario e pericoloso della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Il nuovo Senato pensato da Renzi non aveva e non ha alcuna voce in capitolo sulla fiducia al Governo, che rimane in capo alla sola Camera dei deputati, ma non derivava e non deriva purtroppo da nessuna elezione diretta dei suoi componenti e, dato che sarà composto da Presidenti di Regione, sindaci di importanti città e consiglieri regionali, o si pensa che costoro non abbiano nulla da fare per poter stare a Roma, oppure in realtà il vero obiettivo di Renzi è che il Senato non conti nulla, sia solo una scatola vuota, alla faccia della rappresentanza delle autonomie e dei territori. Allora, se deve essere così, a questo punto meglio chiuderlo davvero e basta, come è stato detto anche da altri colleghi in quest'Aula.

Insomma, mentre ci sarebbe bisogno davvero nel Paese di una riforma vera e seria della Costituzione e dei suoi organi, di una rivisitazione ponderata di tutta l'architettura dello Stato - per non fare danni - e di una riduzione di tutti i parlamentari (anche dei deputati), oltre che degli apparati e delle burocrazie statali, il meccanismo Renzi pareva all'inizio, e purtroppo pare ancora, solo un annuncio irrealizzabile.

Abbiamo detto che in Commissione la Lega Nord con il suo relatore ha fatto un lavoro forte di miglioramento del testo. Abbiamo salvaguardato le Regioni e le amministrazioni virtuose, abbiamo finalmente posto in Costituzione un principio sacrosanto, quello dei costi *standard* improntati a livelli di efficienza. Si tratta di una svolta storica che porterà effetti positivi al Paese, consentirà di ammodernarlo, responsabilizzando tutte le amministrazioni nell'uso del denaro pubblico, eliminando così sprechi e inefficienze e recuperando risorse per le casse vuote del bilancio statale. Però si può e si deve fare ancora molto, migliorando ancora il testo e dando più competenze alle Regioni e agli enti locali. A loro devono essere affidate maggiori competenze e più responsabilità; solo così si può guardare a uno Stato moderno che dia risposte ai cittadini, faccia risparmiare risorse pubbliche premiando chi amministra bene.

Questa riforma è ancora troppo centralista, pertanto vi invitiamo ad ascoltarci, colleghi, e a modificare in Aula - lo diciamo ai rappresentanti del Governo - ancora alcuni punti delle riforme. Lo diciamo chiaro: o si votano i nostri emendamenti, oppure la proposta per noi resta irricevibile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Aspettiamo un segnale sulle nostre proposte che possiamo riassumere così: meno Europa, possibilità di *referendum* sui trattati internazionali e comunitari ed enti territoriali che non siano più vincolati dal Patto di stabilità europeo. Più federalismo: per noi vanno aumentate le competenze legislative esclusive delle Regioni; vanno fatte ancora correzioni all'articolo 117. Se qualcuno pensa di voler riportare tutto in capo allo Stato, noi ci metteremo sempre e totalmente di traverso e a questo punto la riforma, anche con il *referendum*, visto che non raggiungerà il *quorum* dei due terzi, si bloccherà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Bisogna dare più potere al popolo per una vera democrazia partecipativa: quindi, elezione diretta del Senato, quella che voi invece volete cancellare, la democrazia. Colpisce la vostra ostinazione di voler fare del Senato un organo nominato, sottraendo ai cittadini italiani, che ne hanno ora titolo, il diritto di eleggerne direttamente i membri. Volete farla diventare una Camera dello Stato e non del popolo.

Ma noi vogliamo ricordare che l'articolo 1 della Costituzione, caro *premier* Renzi, recita ancora: «La sovranità appartiene al popolo». Questo articolo deriva dalla lunga e durissima lotta antifascista, dalla trasformazione dello Stato in Repubblica democratica con *referendum* popolare e dal voto di un'Assemblea costituente eletta dal popolo. I Padri costituenti lo vollero perché pensavano ad una democrazia rappresentativa e progressiva, cioè sempre più partecipata dal popolo. Voi invece volete avviare un processo inverso: trattate per un restringimento del diritto di voto dei cittadini. Noi non ci stiamo. Abbiamo contribuito a migliorare il testo in Commissione anche su questo punto: abbiamo cercato ipotesi percorribili di mediazione, ma sempre volte alla rappresentanza democratica e alla partecipazione vera dei cittadini e continueremo su questa via anche in Aula.

La Parte II della Costituzione va riformata ma in coerenza con le sue radici. Certamente va superato il bicameralismo perfetto, confermando però il diritto popolare ad eleggere direttamente tutti i rappresentanti, rigenerando gli indispensabili equilibri fra i poteri, il controllo popolare sul Governo e quello dei cittadini sui loro rappresentanti.

Ancora, in merito alle nostre proposte emendative: noi proponiamo l'elezione diretta da parte dei cittadini del Presidente della Repubblica, l'abbassamento del numero delle sottoscrizioni necessarie per i *referendum* e le leggi d'iniziativa popolare. È eccessivo il numero previsto per le firme necessarie a presentare un *referendum*, e cioè 800.000: questo numero va ridotto. Per noi, poi, è molto importante l'introduzione del *referendum* deliberativo, sul modello svizzero.

Ancora: meno spesa pubblica: proponiamo anche la riduzione del numero dei deputati. Occorre riconsiderarlo, colleghi: 630 è un numero oggettivamente troppo elevato, che squilibra il rapporto tra Senato e Camera quando si riuniscono in seduta congiunta e si crea un Parlamento bulgaro. Noi abbiamo fatto una proposta sensata in questo senso: meglio fissare a 500 il numero dei deputati. Ragioniamoci.

Sul tema dell'immunità, la modifica dovrà riguardare sia la Camera che il Senato. Noi siamo per l'abolizione, anche totale, ma deve valere per entrambe le Camere. In caso contrario, rimanga l'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse in funzione dell'esercizio del mandato parlamentare. Possiamo ragionare anche sulla soluzione di affidare ad un organismo terzo, e in particolare alla Corte costituzionale, le decisioni sulle richieste di arresto verso i parlamentari. Tre sono le ipotesi in campo. Accettatele!

Per quanto riguarda le materie di competenza del nuovo Senato, esso deve occuparsi anche di grandi questioni etiche - lo ha sottolineato il nostro relatore - del coordinamento della finanza pubblica e del sistema di perequazione. In caso contrario, come può essere una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali?

È pensabile, colleghi, che - ad esempio - le libertà religiose, i diritti delle minoranze e le leggi etiche possano essere temi su cui dare l'ultima parola solo alla Camera, votata peraltro con l'Italicum? Riflettete: questo è assurdo e molto pericoloso.

Infine, sia previsto un *referendum* popolare per le riforme costituzionali anche quando viene approvato con una maggioranza qualificata dei due terzi.

In sintesi, sono queste le nostre proposte emendative per far sì che questa riforma sia di sostanza, capace di dare una svolta vera al sistema Paese, con i benefici che i cittadini e le imprese attendono.

I dibattiti, ancorché a distanza, tra il capo del PD e di Forza Italia, e ora anche del Movimento 5 Stelle, sono la rappresentazione plastica del fatto che siete alla ricerca di un accordo su quanti parlamentari prenderà un partito o prenderà l'altro con la riforma elettorale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Diciamolo: solo garanzia di posti e di poltrone vi interessa, nessun impegno concreto invece per la creazione di nuovi posti di lavoro. Eppure, è questa la vera emergenza, visti tutti i dati, anche di oggi,

che ci dicono che la disoccupazione giovanile è al 46 per cento, mentre quella generale è al 13 per cento. Un milione di posti di lavoro, oltre la metà dei quali nel lavoro dipendente, e soprattutto nel lavoro autonomo, è sparito nei sei anni di crisi tra il 2008 e il 2013.

Renzi, Berlusconi e Grillo, se pensate che discutere di legge elettorale vi servirà per riavvicinarvi ai cittadini, siete totalmente fuori strada. Vi siete, a quanto pare, perfettamente uniformati alla politica stile prima Repubblica: tanto fumo, tante chiacchiere e nessuna risposta.

Perché viene a galla la questione della legge elettorale in questa sede? Perché la questione del nuovo Senato si interseca necessariamente con essa, fino al punto che è quasi impossibile scindere dalla trattativa che state portando avanti i due aspetti. La vostra è una trattativa per posizioni note. Il patto del Nazareno fino ad ora ha tenuto in gran conto le esigenze dei vostri due grandi partiti, disegnando un bipolarismo nel quale tutte le altre formazioni politiche scompaiono o si riducono, con l'effetto di liberare, per espressa ammissione di Renzi, il Partito Democratico e Forza Italia - guarda caso - dai loro rispettivi ricattatori, come li ha definiti, cioè Sinistra Ecologia e Libertà e, forse, noi della Lega. La soglia di sbarramento per accedere al premio di maggioranza è singolarmente bassa. Le soglie di sbarramento per dare rappresentanza ai partiti invece sono altissime, per tutti. *(Applausi del senatore Campanella).* In particolare per quelli che corrono da soli, ma anche per quelli che aderiscono ad un cartello elettorale e rischiano di vedere scarsamente rappresentata la propria forza in termini di seggi. Alla faccia del rispetto del pluralismo e della rappresentanza di tutte le forze politiche e di fette intere di elettorato. La trasformazione verso la quale veleggia l'intero sistema politico italiano disegnato da Renzi, al di là dei dettagli tecnici, è che attraverso il cosiddetto Italicum, una legge ipermaggioritaria, si realizza una forma ridotta di democrazia, per forza di cose, perché il partito che diventa egemone, magari al ballottaggio, senza dunque neppure aver guadagnato il 37 per cento, possa fare il bello e il cattivo tempo, diciamolo con chiarezza: in primo luogo, conseguendo per premio la maggioranza alla Camera, l'unica a questo punto che conterà; in secondo luogo, conquistando ovviamente palazzo Chigi; in terzo luogo, determinando, a quale turno poco importa, persino la scelta del Presidente della Repubblica, ovvero di quella carica che dovrebbe essere al di sopra delle parti (appunto, dovrebbe); infine nominando i giudici della Corte costituzionale e i componenti del Consiglio superiore della magistratura. E per contrappesi? Nulla. Perché il Senato diventerà ininfluente, perché nel disegno di Renzi le Regioni saranno ridimensionate e conteranno sempre meno, gli stessi partiti facenti parte della coalizione vincente saranno destinati a fare da comparsa. Figurarsi gli altri.

Ecco, è soprattutto su questa idea ridotta di democrazia che probabilmente il patto del Nazareno svela tutte le sue ambiguità e le velleità dei suoi due esecutori, Renzi e Berlusconi.

Di fronte a questa prospettiva, certo, che ci allarmiamo, certo, che c'è tensione in queste Aule, certo, che noi della Lega Nord staremo sempre in guardia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Campanella e Di Maggio)*.

Voglio solo ricordare la situazione in cui versa il Paese, per richiamare un po' l'attenzione sui temi che stanno davvero a cuore ai cittadini e a noi della Lega Nord. Siamo in uno dei momenti di maggiore difficoltà: basti pensare ai 9 milioni di italiani che non hanno lavoro, sono cassaintegrati o hanno un lavoro insufficiente al proprio sostentamento. Insieme ai loro famigliari sono la maggioranza della popolazione. Non abbiamo mai avuto negli ultimi decenni un disagio sociale così ampio. Siamo vicini al collasso sociale ed economico e tutti gli indicatori segnalano lo stato di allarme: la produzione industriale a picco, la disoccupazione crescente, recessione e deflazione, con oltre 6 milioni di poveri, debito pubblico al massimo, *deficit* reale oltre il 3 per cento. Le imprese stanno soffocando tra un fisco sempre più esoso e una burocrazia sempre più inefficiente. La leva del credito è bloccata e vi sono montagne di mutui in sofferenza, consumi ancora in discesa, malgrado la finta degli 80 euro in busta paga, e questa Europa di burocrati, che - come sempre - non risponde ad alcun appello. Occorre cambiare registro, signori del Governo, per cambiare Paese, innescare fiducia e crescita e servono vere riforme per ridare competitività al sistema Italia: fisco, burocrazia, pubblica amministrazione e giustizia civile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Di fronte a questa situazione, voi continuate invece ad occuparvi di questioni interne, spesso

personalistiche, che non incidono e non fanno la differenza rispetto alle prospettive del Paese. Peggio, da quando vi siete insediati, avete detto che bisogna dare la cittadinanza a tutti, che si deve abolire il reato d'immigrazione clandestina - e l'avete fatto, così sono aumentati gli sbarchi - e aprire le porte delle carceri; e adesso, c'è la novità della paghetta ai carcerati in celle ristrette: complimenti! Quel che è certo è la vostra non azione politica, la non azione rispetto ai problemi del Paese. Quando in un Paese si decide di dar vita ad un Governo di larghe intese ci si aspetta che un'opportunità del genere venga accolta per affrontare i problemi strutturali. Al momento, dobbiamo invece prendere atto che, al di là dei soliti roboanti annunci del giovane e lanciato *Premier*, nulla di concreto è stato fatto, se non il solito aumento di tasse. Così, è praticamente impossibile adottare le riforme vere di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

BISINELLA *(LN-Aut)*. La vostra politica è più impegnata a preoccuparsi delle prossime elezioni che non a fare cose vere per rilanciare il Paese: c'è bisogno di riforme istituzionali ed economiche.

Di fronte a tutto questo, a noi francamente le spartizioni di poltrone non interessano e le lasciamo volentieri ai giovani vecchi. Se voi, Governo e maggioranza, volete davvero voltare pagina e dimostrare che le riforme le volete fare sul serio, allora date un segnale preciso, accogliendo le nostre proposte: o si cambia registro in chiave democratica, partecipativa e più federalista, l'unica via, per altro già tracciata, per dare cambio di registro al Paese, oppure vi sarà la rivoluzione della gente. Se un segnale tangibile non ci sarà dato sui temi da noi avanzati, che vi ho indicato e che, in sintesi, traducono le nostre proposte emendative, cioè se il testo attuale manterrà i suoi gravi limiti, non lo voteremo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, il mio intervento giunge dopo molti altri, critici verso questa riforma. I colleghi che mi hanno preceduto, favorevoli o contrari alle modifiche costituzionali prospettate, hanno già indirizzato le loro parole ad altri senatori, com'è ovvio che sia, al ministro Boschi o al Presidente del Consiglio. Alcuni di loro hanno privilegiato anche aspetti tecnogiuridici del paventato intervento normativo, mentre io, che non sono un costituzionalista, non mi avvento su aspetti strettamente tecnogiuridici, ma desidero rivolgermi al destinatario principale ed ultimo delle decisioni della politica, ossia a coloro che sono fuori dalle mura dei Palazzi, i cittadini, che forse non hanno nemmeno ben chiaro quale sia la ricaduta di questo sciagurato disegno di legge governativo, «maquillagiato» in Commissione, giusto per poterci poi venire a dire che si tratta di un testo su cui l'esame ivi svolto ha inciso profondamente e proficuamente.

Voglio rivolgermi soprattutto ai giovani ed ai giovanissimi, ossia a quelli che si troverebbero - ma speriamo veramente di no! - a vivere queste modifiche costituzionali per la maggior parte della loro vita. Sì, perché queste modifiche avviano un processo irreversibile di trasformazione del nostro assetto democratico.

Qualcuno, per fare leva artatamente su sentimenti positivi, parla di «innovazione»: balle! Si tratta di riduzione delle prerogative del popolo, che in una società liberaldemocratica si riassumono in un concetto, in una parola: «sovranità»! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quello che qui dentro a volte si perde di vista è il risultato di questo lavoro, che verrà non soltanto recepito in testi legislativi, ma vissuto dai cittadini.

Cari giovani, si discute di qualcosa che mette in crisi la democrazia. La prima domanda che mi sono posto è da dove sia nato tutto questo. Come si è giunti a tal punto, al punto da non temere di uscire allo scoperto e dichiarare apertamente la volontà di stravolgere la Costituzione della Repubblica italiana? Perché di questo si tratta: di distruggere per vanità ciò che i nostri nonni hanno conquistato con il sangue! Ebbene, mi sono risposto che tutto questo viene da molto lontano ed è frutto di un disegno ben preciso, che negli anni ha portato ad un progressivo allontanamento da quelli che sono i valori fondanti della nostra splendida Costituzione: la libertà, la giustizia, l'uguaglianza, la solidarietà. A poco a poco, grazie al sapiente utilizzo della stampa, della televisione e dei mezzi di comunicazione in genere, le

notizie su quello che riguarda la vita dello Stato sono diventate meno precise, meno chiare, meno critiche. L'attenzione è stata accortamente spostata dalla vita politica del Paese a quello che oggi chiamiamo *gossip*. Così l'uomo medio, che magari torna a casa stanco, dopo un'onesta giornata di lavoro ed ha tempo di informarsi solo guardando il telegiornale, ha perso pian piano di vista l'evoluzione politica del Paese, fino a non scandalizzarsi più di nulla, neanche di questa idea indecente di modifica costituzionale che rappresenta la fase finale di questo processo di demolizione della nostra democrazia. Usando l'arma del *gossip*, della notizia ad effetto, con l'ausilio dei *media* hanno creato ad arte, da un lato, il terrore del dissenso, inquadrando chi non crede a queste modifiche, a questo abominio alla Costituzione, come dei sabotatori, dei frenatori, dei gufi, dei rosiconi; e, dall'altro, facendo credere che questa modifica sia bella, innovativa, che combatta la casta, che abolisca il Senato e che sia quindi un risparmio dei costi della politica e vada verso una vera efficienza. È finto! Ma la menzogna può diventare verità. L'ideatore della propaganda nazista diceva che qualsiasi bugia, se ripetuta frequentemente, si trasformerà gradualmente in verità. La modifica del Senato, per la menzogna, diventa allora: abolizione del Senato. La sostituzione dei senatori eletti dal popolo con dei nominati dei Consigli regionali, per l'inganno, diventa: via i senatori. Nessun risparmio per le casse dello Stato, per la menzogna, diventa: i risparmi per le casse dello Stato sarebbero ingentissimi, rappresentati in oltre un miliardo di euro. L'aumento delle difficoltà per il popolo di proporre leggi popolari e *referendum*, per la menzogna, diventa: più partecipazione dei cittadini alle decisioni. L'accentramento dei poteri, attraverso la riduzione delle garanzie, per la menzogna, diventano: efficienza, ammodernamento, innovazione.

Qui però diciamoci la verità, e vediamo di cosa si tratta. Un Senato composto da cinque nominati dal Presidente della Repubblica e da 95 nominati dai Consigli regionali tra gli stessi consiglieri regionali e sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Questi nominati - non dal popolo - avranno competenza legislativa decisionale sulle riforme costituzionali e sulle leggi costituzionali. Sceglieranno il Presidente della Repubblica e avranno le immunità di un parlamentare.

Queste persone, che sono i rappresentanti non del popolo, ma di una nuova categoria, una nuova corporazione, quella dei consiglieri regionali e dei sindaci immuni dalla giustizia e che hanno il filo diretto con il Governo, non potranno mai essere uomini pienamente liberi, poiché avranno sempre la preoccupazione che un eventuale loro operato contro il Governo possa avere effetti negativi sui propri Consigli regionali o sui propri Comuni, visto che sia gli uni che gli altri sono assoggettati comunque al Governo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,39)**

(*Segue* PUGLIA). Ma che mostro istituzionale avete intenzione di dare all'Italia? Ci sarà una Camera eletta senza preferenze, con l'Italicum (ma la menzogna in campagna elettorale - lo ricordate? - dava alle preferenze una grande importanza, era una priorità) e ci sarà un Senato non eletto dal popolo italiano ma dai consiglieri regionali, e questo, diciamolo a chiare lettere, è un regresso dei livello di incidenza popolare sul processo decisionale. Per autoritarismo padronale si vuole trasformare il Senato - che ci sarà sempre, ricordiamolo - in Camera dei consensi asservita e manovrata: un bivacco dei delegati dei partiti, anziché un organo deliberante di rappresentanti scelti dagli elettori.

Il Presidente della Repubblica sarà più espressione di Governo e quindi anche i senatori da esso nominati saranno sempre più politicizzati. I giudici della Corte costituzionale saranno sempre più espressione del Governo. Stesso varrà per i membri del Consiglio superiore della magistratura.

State creando un impianto pericoloso! Questo è il trionfo dell'antistato! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Cari giovani, i cittadini non potranno più scegliere le persone da cui vogliono essere governate. Certamente vi chiederete cosa c'entri tutto questo con il risparmio. In verità l'ho capito poco anche io: il «Palazzo Senato», con i suoi costi complessivi, resta in piedi; alla Camera dei Deputati rimane lo stesso, enorme, numero di membri (630), non si interviene sulle indennità, non si interviene sui vitalizi, non si interviene sui privilegi. Noi avevamo proposto una riduzione dei membri del 50 per cento sia al Senato che alla Camera, insieme a una riduzione del 50 per cento delle indennità, ma

niente.

A pensarci bene, un risparmio c'è: vogliono risparmiare sulla democrazia! Ma sulla democrazia non deve esserci risparmio, perché la democrazia non ha prezzo, giovani! Anzi, volendo ragionare in termini economici, la democrazia è un investimento per il futuro di tutti noi, soprattutto per il futuro di chi come voi, giovani, deve ancora costruire tanto. Giovani, arrabbiatevi, non abbiate rispetto, siate poco clementi, così come lo sono loro con la vostra libertà! Arrabbiatevi verso tutti coloro che voteranno a favore di questa modifica costituzionale e si permetteranno di pronunciare nei loro discorsi l'espressione «partecipazione cittadina». *(Applausi dal Gruppo M5S).*Hanno deciso infatti di intervenire per togliere ai cittadini la possibilità di incidere sulle scelte legislative, oltre a non farvi votare più i senatori - che, ricordiamolo, esisteranno lo stesso, così come esisterà il Senato, ma li voteranno i partiti e non più i cittadini - hanno complicato l'accesso ai più importanti strumenti di partecipazione che la Costituzione ha assegnato ai cittadini: il *referendum* e l'iniziativa di legge popolare.

Andando per ordine, quello che ci propongono è di elevare ad 800.000 il numero di firme richieste per l'indizione di un *referendum* abrogativo: 800.000!

È un numero altissimo! Ci chiediamo; perché quest'atteggiamento ostile nei confronti dì quest'istituto? Beh, forse perché - consentitemi la divagazione - è proprio grazie ad un *referendum* svoltosi nel 2011 che Silvio Berlusconi, cioè quel condannato con cui fanno accordi, è ufficialmente un pregiudicato? Sì, perché solo grazie al *referendum* - e non ad una legge fatta da loro - è stato possibile abolire il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale e, dunque, è stato possibile andare avanti nei processi a carico di Berlusconi e giungere ad una sentenza definitiva in Cassazione; e loro, proprio con Silvio Berlusconi, hanno messo in piedi questa vergognosa riforma. Vi stupirete che cerchino l'accordo con un condannato per frode fiscale, anche se non si escludono altre condanne, per modificare la Costituzione? Giovani, speriamo voi possiate conservare il vostro stupore sempre. Cito Massimo Ottolenghi, che è calzante: «Voi giovani dovete essere i primi a reagire, nessun altro lo fa, ha la forza e urgenza di farlo. Il vostro futuro dipende da voi, perciò, potete e dovete pretenderlo nuovo, pulito, libero, senza compromessi, senza scorie, depurato dagli errori di chi vi ha preceduto. Provate a pensare il futuro a vostra immagine, non secondo quella dei vostri padri che sono schiacciati sul presente e incapaci di andare oltre questo fango».

Non è finita qui; vi ho sollecitato a ribellarvi poiché hanno toccato un altro strumento di partecipazione dei cittadini alle scelte legislative del Paese: hanno elevato da 50.000 a 250.000 il numero di firme necessario per poter esercitare l'iniziativa di legge popolare. Hanno quintuplicato il numero richiesto. Ma ci hanno dato un contentino; hanno detto che, è vero che c'è stato un innalzamento della soglia, ma questo è compensato dall'introduzione dell'obbligo di calendarizzare questi disegni di legge. E qual è il termine? E la sanzione se casomai non lo si fa? Spallucce.

In merito a tutto questo che ho descritto, cari giovani, il signor Renzi, ossia il signore che è stato eletto a sindaco di Firenze e si trova ad essere Presidente del Consiglio senza essersi mai presentato alle elezioni, ha parlato di una grande occasione che non va sprecata. Certo! Quando gli capiterà più di distruggere la democrazia nella generale accondiscendenza?

I nostri Costituenti avevano in mente una concezione pluralistica e partecipativa della democrazia. L'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Quello che viene proposto qui riesce addirittura a svuotare di significato questo articolo, pur senza abrogarlo! Un lavoro da professionista insomma.

Figlia, siamo alla Shoah dei diritti e dei valori. Il tuo papà è stato qui a combattere questa deriva autoritaria. Se ci saranno sommosse popolari che ti vedranno in piazza a combattere per la tua libertà, sappi che io era tra quelli che in Senato erano a reagire. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*. Stai attenta però, leggi non solo gli interventi dell'Aula, ma vedi anche cosa hanno votato questi, poiché ci sono tanti che a voce dicono di opporsi, ma nella verità votano e si sono magari già accordati per votare questa schifezza. Alcuni fingeranno di aver fatto passare qualche emendamento

importantissimo e di aver fatto modificare quello che non andava. Usano insomma, figlia mia, la menzogna di cui ho parlato prima. Figlia, come sai, io non sono un costituzionalista ma, a differenza di qualche giovane signora che ha la presunzione di poter dare lezioni a chi ne sa più di lei in virtù dell'investitura di Ministro, io ho l'umiltà. Ho l'umiltà di ascoltare quelli che, con sprezzante sarcasmo, la signora in questione chiama professoroni, come se aver dedicato la vita a studiare seriamente il diritto costituzionale fosse ormai una colpa, qualcosa di antiquato e superato. Beati gli umili!

Infine, mi rivolgo a coloro i quali risulteranno aver votato queste modifiche. Vi accuso di aver attaccato la sovranità popolare nelle sue basi e vi accuso di aver dato all'Italia norme che la renderanno schiava; di aver leso la libertà e di aver dato il via a quella tirannide che avvilisce gli uomini senza tormentarli! Vi accuso anche del sangue che sarà versato dai nostri figli per riconquistare la libertà! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo fatto gli scongiuri!

Detto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, durante il dibattito sulle riforme ho apprezzato - penso sia sentimento comune con i miei colleghi - la determinazione ed il coraggio dei colleghi che, con onestà intellettuale, hanno voluto rappresentare il proprio pensiero da uomini liberi. Per contro, non abbiamo apprezzato la rassegnazione che trasversalmente pervade quest'Aula. Ricordo a me stesso quale sia il privilegio di sedere in un Parlamento democratico e di poter partecipare, da uomo libero, alla modifica di quella che viene definita vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, mi riferisco alla Costituzione; è un'occasione unica per noi e per il Governo. In questo momento del dibattito, vogliamo ribadire il nostro pensiero che - vi posso assicurare - è quello di tutti i territori che con orgoglio rappresentiamo.

Ma procediamo con ordine. C'è una cosa che accomuna il vostro Governo con il Governo Monti, il Governo del peccato originale: la volontà di accentrare i poteri dello Stato, congelando le realtà locali e decretando, di fatto, la tomba delle autonomie. Questo è il vostro disegno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo è profondamente contrario al pensiero e ai principi della Lega Nord. Ma, allora, perché stiamo dedicando tante energie a questa riforma? Da sempre la Lega Nord è forza politica democratica che ha l'obiettivo di portare il proprio contributo e quello dei tanti territori che amministriamo. Indipendentemente dal nostro temporaneo e variabile posizionamento geografico nell'arco costituzionale - sia che stiamo in maggioranza sia che stiamo all'opposizione - noi ribadiamo che non vi dovete scordare mai che la Lega sarà sempre quella di lotta e di governo *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. La Lega è la Lega di lotta e di governo. Non ci interessa fare memoria storica nello scenario politico di questo Paese: sarebbe troppo facile e sicuramente più sbrigativo. Siamo consapevoli che la nostra voce non è quella delle percentuali di voto che ci posizionano nello scacchiere politico del Paese. La nostra è la voce dei Comuni, è la voce delle Province, è la voce delle Regioni che amministriamo; Regioni, Province e Comuni dove la Lega Nord è la prima forza politica.

Per quanto riguarda la riforma che stiamo trattando, che sia chiara una cosa: «il modello costituzionale di riferimento per la Lega Nord resta e resterà sempre la *devolution*». La *devolution* è il nostro modello di riferimento *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Sì, caro Sottosegretario, proprio la *devolution*, quella del Senato federale, quella che riduceva il numero dei parlamentari (senatori e deputati), quella che attribuiva maggiori poteri al *Premier*, quella che attribuiva competenza legislativa esclusiva alle Regioni in materia di sanità, di scuola, di polizia locale e via discorrendo. Questa era la *devolution*.

Per noi questo - lo ribadisco - rimane il modello di riferimento per il Paese. Questa era la riforma che avrebbe garantito al Paese la possibilità di proiettarsi nel terzo millennio con basi solide e concrete: un Paese moderno e competitivo anche in ambito internazionale, visto che comunque quello che avviene in questi giorni ci dimostra che in ambito internazionale chi comanda «iè sempre quei», sono sempre quelli.

Oggi, caro sottosegretario Pizzetti, la forza politica che si presenta come innovatrice dell'assetto

costituzionale del Paese è la stessa che con l'inganno è stata responsabile del fallimento della riforma che ho appena citato: la devoluzione. Avete raccontato agli italiani che la riforma federalista avrebbero minato l'unità del Paese. Avete terrorizzato gli italiani raccontando che la riforma federale dello Stato, la *devolution*, era una forma egoistica tutta settentrionale e che avrebbe penalizzato il Mezzogiorno ad esclusivo vantaggio del Nord. Bugiardi e ipocriti! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Purtroppo, corresponsabili di questa vicenda furono anche i servi sciocchi, gli stessi che oggi, sempre più imbarazzati, si aggirano allucinati in questa Aula, gli stessi servi sciocchi che, più o meno inconsapevoli o con ostentata convinzione, hanno fatto nascere il male assoluto: il Governo Monti, il male oscuro, il male assoluto. Proprio lui, il professore! La cura di tutti i mali, il salva Italia, il cresci Italia e via discorrendo. Lo stesso che oggi non se lo fila più nessuno. Anzi, qualcuno fa anche gli scongiuri quando - raramente - lo vede apparire.

Ma perché vi parlo di Monti? Semplice. I principi che hanno ispirato la politica del Governo Monti sono identici ai principi che stanno ispirando la politica del Governo Renzi: Renzi uguale Monti, Monti uguale Renzi. Lo ricordava bene nel suo intervento il collega Casini, intervento che non condivido neppure nella punteggiatura. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ovverosia, più poteri allo Stato centrale e via discorrendo. Beh, Pierferdi, non avevo dubbi! Anche in questo caso i principi che animano le vostre comuni politiche sono fondate su falsità e pregiudizi. Infatti, anche voi come Monti raccontate agli italiani la storiella che tutti i mali ed i problemi del Paese sono generati dagli enti locali e, in particolare, dalle Province, le quali pertanto devono essere eliminate: bugiardi e ipocriti! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

La vostra *mission* politica è chiara: è solo quella di voler relegare le Province ad enti di secondo livello. Secondo livello? Chi siete voi per togliere agli italiani il diritto di scegliersi direttamente e democraticamente i propri rappresentanti? Chi siete? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Santangelo)*.

Sono abbastanza maturo, signor Presidente, per avere assistito (parlo in ordine temporale), non da protagonista, ai teatrini di bassa politica nella scelta dei sindaci prima che i cittadini potessero farlo direttamente. Oggi, grazie alla cosiddetta legge Delrio (non capisco perché mi viene sempre da dire «delirio»: scusate la battutaccia, ma è la verità), stiamo già assistendo al ritorno di questi teatrini. Fosse solo quello: infatti, la prima legge che avete abortito è talmente fatta male che proietta nell'incertezza la realtà locale e voi, ormai consapevoli, cercate di rimediare infilando nella riforma costituzionale tentativi di correzione. Pizzetti, questo non me lo sarei mai aspettato!

Con il tentativo di cancellare le Province avete creato il caos istituzionale. Avete compromesso un sistema politico ed amministrativo che funzionava, sostituendolo con l'incertezza e il disordine. Ripeto: con incertezza e disordine.

Aveva ragione il collega ben più saggio di me Roberto Calderoli, il quale in tempi non sospetti propose di abolire, non le inutili Province, bensì le Province inutili. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Se è vero che le catene della schiavitù legano solo le mani, è la mente che fa l'uomo libero. Allora, ecco rispuntare, a disposizione del padrone di turno, i servi sciocchi, pronti a digerire qualsiasi cosa, compreso il fatto che il Senato, per volontà del vostro morfogeno Renzi, sia il residuo di una elezione; il resto o la libera interpretazione di una volontà popolare. Nessun Senato elettivo: allora, io sono Sandokan!

Se non fosse ancora chiaro, a nome del Gruppo Lega Nord e Autonomie, devo ribadire che al centro della nostra politica c'è l'interesse della gente e dei territori nei quali le persone si riconoscono, fatti di istituzioni scelte direttamente da loro e non dai partiti.

Qualcuno si è convinto che la Lega Nord sieda al tavolo delle trattative con il timore reverenziale di chi tema il giudizio del popolo. Che sia chiaro a tutti che a noi la «gabina» elettorale non fa paura; siamo sempre pronti a confrontarci con la volontà del popolo sovrano; siamo sempre pronti alle elezioni.

Signor Presidente del Consiglio, le persone intelligenti non usano i servi sciocchi; semmai dovrebbero

adoperarsi per destarli e riportarli alla vita normale, al pari delle persone che tengono alla loro dignità e al loro futuro. Queste siamo noi! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghi senatori, io non sono un costituzionalista e, pertanto, non mi addentrerò nelle questioni puramente di carattere tecnico. Ho, però, avuto nella mia attività politica varie esperienze (nel Comune, nella Regione e oggi al Senato) e mi sono avvicinato alla politica dei primi anni Novanta: in quel periodo, poiché si assisteva ad un disfacimento dei partiti politici tradizionali e soprattutto ad una disaffezione manifesta da parte dell'elettorato, vennero fatte alcune riforme per cercare di riavvicinare i cittadini alla politica e soprattutto per dare ai cittadini e agli elettori capacità decisionale, la capacità di incidere sulla politica e sulle istituzioni.

Vi fu il grande cambiamento dell'elezione diretta dei sindaci. Prima, come ricordava poc'anzi il collega Crosio, di fatto erano i partiti politici che per vari equilibri decidevano chi era il sindaco di una città. Si decise, secondo me giustamente, per dare stabilità e capacità agli elettori di poter scegliere liberamente i propri amministratori, di fare l'elezione diretta. Fu una conquista. Ricordo che ai tempi la percentuale dei votanti a livello di elezioni amministrative, regionali e soprattutto politiche si attestava tra il 75 e l'80 per cento.

Ho notato ultimamente, al contrario, che c'è una diminuzione sistematica della percentuale dei votanti. Significa, secondo il mio modesto parere, che evidentemente c'è una disaffezione da parte dell'elettore nei confronti della politica o meglio ritiene di non poter scegliere direttamente i propri rappresentanti e quindi avverte uno scoramento. Non solo, c'è anche la volontà, ultimamente manifestata, di votare per alcuni partiti che rappresentano la contestazione del sistema.

Per questo ho ritenuto e ritengo che la politica dovrebbe essere cercare di riappropriarsi della fiducia dei cittadini e soprattutto dare ai cittadini la possibilità di scegliere. Ho notato, purtroppo con dispiacere, che ultimamente questo non avviene e con altrettanto dispiacere ho notato che, in occasione delle riforme istituzionali fatte dal Governo Berlusconi, c'erano forze politiche che si stracciavano le vesti perché ritenevano fosse un attentato alla Costituzione e soprattutto che la Costituzione fosse un moloch che non poteva essere cambiato. E allora si mossero autorevoli costituzionalisti facendo interviste, proposte, critiche feroci alla modifica costituzionale. E quei partiti che allora erano assolutamente contrari, si ergevano a difensori di questi costituzionalisti per quanto dicevano e che condividevano chiaramente. È con sorpresa che ultimamente noto, al contrario, che gli stessi costituzionalisti che esprimono riserve e dubbi sulla riforma incostituzionale, vengono accantonati, non considerati da quelle stesse forze politiche.

Allora mi chiedo: ma non è possibile che alcune forze politiche utilizzino tutto questo per propri benefici di carattere elettorale e non nell'interesse complessivo del Paese? Questa è la domanda che mi sono posto. Infatti, posso essere favorevole o contrario ad ipotesi di carattere costituzionale, ma rivendico la mia autonomia di poter decidere nel merito.

Si dice che alcuni vogliono le riforme, altri no. Ho ascoltato in questi giorni non dico tutti ma buona parte degli interventi, non ho trovato una persona che si dichiari contraria alle riforme costituzionali. Si chiede semplicemente che le riforme costituzionali siano fatte nel bene più generale di questo Paese e non facendo i calcoli dei voti espressi o non espressi da questo o quel partito. E soprattutto si chiede possibilmente di creare ordine in quello che alcuni considerano un disordine delle autonomie locali.

Ricordo, avendo fatto anche l'esperienza di consigliere regionale, quando si disse - e io lo condivido ancora - che più si avvicina il potere all'elettore e meglio è, perché c'è una possibilità di controllo del proprio amministratore. Ebbene, oggi ho scoperto, in occasione della prima proposta di legge costituzionale, che al contrario il famoso federalismo, la famosa autonomia delle Regioni venivano visti come qualcosa da cancellare. Si passava da un momento di esaltazione del regionalismo ad una forma di controllo per togliere competenza al regionalismo.

Sono il primo a sostenere che non sempre le Regioni abbiano dato buona immagine di sé - per carità - ma vorrei ricordare, essendo cittadino lombardo, che grazie a quel tipo di riforme alcune Regioni

hanno migliorato drasticamente e notevolmente i servizi ai propri cittadini, in ogni senso, magari anche con qualche pecca ma chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Non sono d'accordo nel fare - come sempre - delle scelte immediate, osannandole e immediatamente dopo, al contrario, buttando il bambino con l'acqua sporca. Sono necessarie probabilmente alcune modifiche nel merito, ma da questo a quanto era stato fatto nella prima bozza ce ne passa notevolmente. Pertanto, nel testo proposto dalla Commissione vi è stata una modifica relativamente al Titolo V.

Non vorrei, infatti, che questo tentativo di riportare a livello centrale tutte le competenze, in una forma di neocentralismo che aleggiava in alcune forze politiche, determini l'appiattimento verso il basso dei servizi che le Regioni hanno proposto ai propri cittadini. Se c'è qualche Regione che si è mal comportata, che ha speso oltre misura le risorse pubbliche, non nell'interesse dei cittadini ma per altri interessi, questa deve essere commissariata e messa sotto controllo; ma non è pensabile che le Regioni che hanno dei costi di gestione i più bassi possibile e dei servizi ai quali guardano non solo dall'Italia, ma anche dall'estero non siano salvaguardate.

Vengo al problema fondamentale: come può fare la politica per riappropriarsi, in modo particolare, della fiducia dei propri cittadini? Sono favorevole - e lo dico - all'elezione diretta del Senato. Non capisco quelli che dicono che le Regioni sono un covo di malfattori e che, al tempo stesso, vogliono assegnare alle stesse Regioni, ai consiglieri regionali, la nomina di senatori. Qualcosa non mi quadra in tutto questo. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*.

Io sono un garantista e sono convinto che le Regioni abbiano fatto i loro compiti e soprattutto che i consiglieri regionali, così come i sindaci, se vogliono svolgere il proprio ruolo, non possono avere doppi e tripli incarichi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*.

Questo, infatti, mi era sempre stato detto: dobbiamo combattere i doppi incarichi; ognuno deve avere un proprio incarico per svolgerlo al meglio. Non capisco perché adesso, al contrario, bisogna avere i doppi e tripli incarichi.

Mi si dice che una delle motivazioni è il risparmio per quanto riguarda le indennità. Ma sono gli stessi partiti che in altri tempi mi dicevano che bisogna garantire a ogni cittadino la possibilità di occuparsi di politica e che non può essere consentito solo ai benestanti e alla casta di potersi avvicinare alla politica. Allora, agli amministratori e ai politici bisogna dare alcune garanzie anche di carattere economico per essere autonomi, per non essere soggetti a offerte e per non essere condizionati. Se questo non vale più, lo si dica.

Io, quindi, personalmente, se si vuole fare, sono per l'elezione diretta. Poi modifichiamo pure sotto il profilo delle macroregioni o di altri aspetti che determinano un risparmio dal punto di vista politico; ma la politica dei costi, nascondendosi dietro questi, è la democrazia dei costi e secondo me è un errore.

Sono per l'elezione diretta o comunque per introdurre le modifiche che alcuni miei colleghi, tra i quali il senatore Caliendo, e altri senatori hanno enunciato. *(Richiami del Presidente)*. Sono d'accordo su tutto questo e chiedo, pertanto, che venga sancita l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e la carica di senatore. Lo si dica: si possono trovare modi di elezione differenziata. Perché ad un cittadino che sceglie un proprio rappresentante in Regione non si dice che quel consigliere regionale potrebbe diventare senatore? Ci sono ambiti e modalità diversi per poter fare tutto questo. Non capisco perché non lo si voglia fare.

Credo che i discorsi che ho sentito in quest'Aula vadano verso la necessità di una modifica. Non sono pregiudizialmente contrario e, quando prendo delle decisioni, sono abituato a farlo alla fine della discussione; credo infatti che ci possano essere possibilità di migliorare notevolmente il testo uscito dalla Commissione.

Infine vorrei dare un suggerimento al Presidente del Consiglio: in politica, come nella vita, bisogna essere anche umili, non bisogna mai essere arroganti. C'è un piccolo problema che secondo me riguarda il *premier* Renzi: si è presentato come il *premier* che avrebbe portato una riforma al mese, ma

finora non ne ho vista neanche una. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Pelino e Minzolini)*. È andato in Europa dicendo di voler fare la voce grossa, ma finora, a quanto mi risulta, non ha portato a casa niente, se non qualche bacchettata dai suoi cosiddetti alleati tedeschi. Allora gli chiedo più umiltà, più condivisione delle scelte e gli do un consiglio: venga, per cortesia, qui in Senato, dove la prima volta si è presentato in un modo abbastanza arrogante e oserei dire anche ineducato; visiti la Sala Maccari di Palazzo Madama, dove vi è la seguente frase di Niccolò Machiavelli riferita al Senato romano: «Nessuna cattiva sorte li fece mai diventare abietti e nessuna buona fortuna li fece essere insolenti». *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S E dei senatori Di Maggio e Laniece)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, abbiamo apprezzato l'*understatement* e la sobrietà con cui la relatrice Finocchiaro ha introdotto la discussione sulla modifica della seconda parte della Costituzione, che approda in Senato finalmente con la credibile prospettiva di una definitiva approvazione entro i tempi tecnici della revisione costituzionale. Si tratta di un evento atteso da oltre 30 anni, nel corso dei quali si sono sviluppate infinite quanto inconcludenti discussioni. Lo ricordava il presidente Casini, evocando il mito di Sisifo, e qualche tempo fa Gian Antonio Stella ricordava come già nel 1985 Pietro Ingrao nel carteggio con Bobbio auspicava la soluzione monocamerale e scriveva: «Mantenendo l'impianto pluralistico della Costituzione si può e si deve andare a uno snellimento e a una razionalizzazione del sistema di Governo parlamentare. Qui vi è una riforma chiave che è addirittura simbolica: mi riferisco alla soluzione monocamerale. È dinanzi agli occhi di tutti l'assurda ripetitività di dibattiti, decisioni legislative, interventi ispettivi, l'esorbitanza del numero dei parlamentari (circa 1.000!), i difetti pesanti di coordinamento nell'azione dei due rami del Parlamento, l'arcaicità delle suddivisioni e del numero delle Commissioni». Lo vorrei ricordare anche al mio amico Tocci, che in quell'epoca era molto vicino a Pietro Ingrao.

Credo quindi che vada sottolineato con adeguata enfasi il fatto che siamo alla vigilia di un cambiamento importante della cultura del nostro sistema politico; una cultura troppo a lungo caratterizzata dalla paura del cambiamento, dallo spirito di conservazione che, anche nella materia costituzionale, ha riguardato la sinistra che, nascondendosi dietro l'alibi dell'incombente rischio autoritario, ha costantemente, se non osteggiato, sicuramente rinviato qualsiasi modifica del sistema istituzionale che andasse nella direzione della semplificazione, dell'efficienza, di un rafforzamento della capacità decisionale, che fosse coerente con i mutamenti e la complessità dei fenomeni da governare e dell'interazione tra la pluralità dei livelli di Governo nei quali veniva articolandosi la sovranità.

Il risultato è stato un immobilismo che ha avuto l'unica e assai imperfetta eccezione nella modifica del Titolo V che, approvata però senza un contestuale adattamento dell'organizzazione costituzionale del livello statale di Governo, ha avuto l'effetto di accentuare la frammentazione delle decisioni, il localismo, la dilatazione della spesa, fiaccando la già debole competitività del nostro sistema economico, con il risultato che la presunta difesa della Costituzione ha prodotto l'effetto di una grave delegittimazione proprio di quel sistema costituzionale che si voleva difendere e che invece è stato sempre più percepito dai cittadini come incapace di rispondere alle esigenze dell'economia e della società. Anche oggi vediamo riemergere in quest'Aula quella stessa cultura con la riproposizione della paura della sopraffazione e del rischio autoritario, quando è sotto gli occhi di tutti che il problema italiano è stato esattamente l'opposto, ossia quello dell'impotenza decisionale prodotta dai reciproci poteri d'interdizione. Ed è questa incapacità di decidere e di rispondere ai bisogni sociali che ha reso intollerabile per i cittadini il costo delle istituzioni e trasformato ai loro occhi tutto il ceto politico in parassiti che consumano risorse pubbliche senza produrre risultati utili per il Paese. È una opinione questa che pesa su tutti noi e che credo dovrebbe far sentire, prima di tutto a noi esponenti di quella classe politica così poco rispettata, l'urgenza di un riscatto che, al di là della buona volontà dei singoli, non può che derivare da una riforma che renda funzionali ed utili le istituzioni, che solo così diventeranno davvero rappresentative della volontà e degli interessi del popolo.

Dunque l'accelerazione che il Governo ha impresso all'*iter* della revisione costituzionale non è sintomo

di superficiale frettolosità, ma esprime l'urgenza di recuperare il tempo perduto.

Ciò detto e riconosciuto al Governo il merito della forte spinta alla concretizzazione del processo riformatore, va detto tuttavia che è mancata, almeno nella proposta iniziale, una visione forte, coerente e convincente del bicameralismo differenziato da cui far discendere le funzioni del Senato e, di conseguenza, la sua composizione. Su questo ha lavorato utilmente la Commissione la quale, abbandonate le possibili suggestioni di un Senato delle competenze, ha invece delineato un Senato di raccordo legislativo tra Stato, Regioni ed istituzioni europee, con una contenuta presenza di sindaci in grado di rappresentare le esigenze del Governo locale, Governo che rimane la vera cerniera tra istituzioni e cittadini.

Certo, è comprensibile e capisco che un Governo permeato dalla cultura dei sindaci, dalla loro tradizione e dalla cultura degli amministratori locali accetti con fatica l'idea che ai consiglieri regionali, il ceto politico forse meno qualificato e statisticamente più corrotto della Repubblica, possa essere affidato il rilancio delle nostre istituzioni parlamentari, un dubbio che personalmente condivido. Ma allora sarebbe stata necessaria una revisione ben più coraggiosa e radicale del Titolo V, un superamento definitivo di Regioni definite storicamente come entità statistiche e terminali di funzioni decentrate dello Stato, per approdare ad una revisione che rendesse la fisionomia delle Regioni coerenti con la diversa missione che la riforma del 2000 aveva loro affidato: una riduzione drastica allora del numero delle Regioni, che le configurasse come enti di programmazione strategica e di promozione dello sviluppo economico dei territori. Si pensi - solo per fare un esempio - alla Germania nella quale, con più di 80 milioni di abitanti, ci sono 16 *Länder*, mentre l'Italia con 60 milioni di abitanti ha 20 Regioni. Ma questa ipotesi, ovviamente, avrebbe trovato una formidabile resistenza: non solo l'opposizione del ceto politico regionale, ma ormai quella dei forti interessi politici, economici e amministrativi, coagulati intorno alla gestione regionale della spesa sanitaria, un sesto della spesa pubblica, che è stato il vero baricentro dell'istituzione Regione e la cui forza di attrazione ha di fatto impedito, dopo il 2000, una qualificazione dell'identità e del ruolo delle Regioni.

Badate: a chi ritiene che l'unico modo per legittimare le istituzioni sia l'elezione diretta vorrei far osservare che, nel caso delle Regioni, proprio l'elezione diretta dei Presidenti ha spinto l'istituzione regionale a continuare a svolgere un ruolo di amministrazione diretta a contatto diretto con i cittadini - ovviamente il contatto è essenziale per la raccolta del consenso elettorale - piuttosto che quello meno visibile di programmazione e legislazione che avrebbe dovuto invece assumere la Regione con la riforma.

In assenza allora di questo salto di qualità rimane oggi comunque indispensabile completare e rendere più razionale il Titolo V approvato nel 2000: innanzitutto per correggere il sistema delle competenze (pensiamo solo alle grandi infrastrutture a rete, all'energia e alle telecomunicazioni, la cui regionalizzazione ha rallentato investimenti strategici per il Paese o ai problemi che sono derivati dall'assenza di una efficiente clausola di supremazia nazionale); ma ancor di più per raddrizzare quella torsione esclusivamente intergovernativa che l'assenza di una partecipazione delle Regioni al processo di formazione della legislazione statale e la concentrazione nella Conferenza Stato-Regioni di tutte le funzioni di coordinamento interistituzionale ha determinato in questi anni. La Conferenza Stato-Regioni negli anni si è trasformata da luogo di coordinamento intergovernativo delle politiche pubbliche in opaca sede di codecisione legislativa, con l'ulteriore effetto, credo non secondario, di marginalizzare sempre di più le Assemblee elettive delle Regioni.

Se questa è la chiave per disegnare la fisionomia del nuovo Senato, cioè la chiave del completamento di uno Stato federalista sul modello di altre democrazie europee, certo, non tacciabili di vocazione autoritaria, occorre allora trarre fino in fondo le conseguenze di questa scelta. Una scelta che differenzia profondamente le due Camere per titolo di legittimazione, ragione di rappresentanza e funzioni. E peraltro, proprio l'articolo 1 della Carta costituzionale, tante volte - non sempre a proposito - invocato in questo dibattito, legittima questa scelta quando afferma che la sovranità popolare si esercita «nelle forme» e nei limiti indicati dalla Costituzione. Dunque l'esercizio della sovranità non si esaurisce in una sola forma, cioè nell'elezione diretta dei propri rappresentanti, ma può articolarsi in

una pluralità di forme finalizzate al più efficace funzionamento dell'organizzazione istituzionale, dei poteri e delle prerogative dei diversi organi. Va sottolineato come sul piano finalistico la diversa configurazione del Senato rispetto a quella della Camera trae fondamento anche dall'articolo 5 della Costituzione che fissa tra i principi fondamentali la promozione delle autonomie locali prescrivendo che a tale scopo non solo «i principi», ma anche «i metodi della legislazione» debbano essere adeguati alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Dunque anche l'elezione indiretta dei senatori risponde ai criteri di differenziazione e di appropriatezza che rintracciamo nell'intera trama costituzionale dell'organizzazione della Repubblica e che la Carta utilizza per garantire una migliore coincidenza tra caratteristiche dell'organo ed esercizio delle funzioni.

Si può essere contrari a questa riforma, ma bisogna con onestà dichiararne le ragioni. Perché il non detto di chi rifiuta la non elettività del Senato è la non accettazione di un Senato depotenziato sul piano politico. L'elettività è in realtà il cavallo di Troia attraverso il quale si pensa di poter gradualmente ritornare ad un bicameralismo tendenzialmente paritario; l'illusione trasformistica di una riforma che, alla fine, possa far ritornare tutto com'era prima, come tante volte è capitato in Italia.

Una volta però fatta la scelta della differenziazione, occorre seguirla con coerenza. E qui il testo presenta a nostro avviso parecchi punti critici su cui sarà bene intervenire ora, in questo dibattito e in questa discussione. Non ci possiamo permettere di sbagliare perché il nostro approccio alle riforme, e ancor di più, alle riforme della Costituzione non è pragmatico e sperimentale. La modifica della Costituzione è per noi un'operazione molto complessa, quasi drammatica, sul piano politico. Abbiamo visto cosa è accaduto con il Titolo V: ci sono voluti 14 anni (ammesso che questa sia davvero la volta buona) per introdurre alcune modifiche su cui da anni esiste un larghissimo accordo e la mancata introduzione di quei correttivi ha prodotto enormi guasti. Ecco perché non possiamo sbagliare, perché non possiamo permetterci una riforma a metà o una riforma che non funzioni.

Il primo punto allora è quello delle competenze del Senato. Vanno riviste e limitate le materie nelle quali le proposte del Senato possono essere superate dalla Camera solo a maggioranza assoluta: in primo luogo, le leggi di bilancio, ma non solo; i provvedimenti relativi all'attivazione della clausola di supremazia nazionale e l'esercizio dei poteri sostitutivi.

In questo caso, il potere d'interdizione del Senato indebolirebbe la capacità dello Stato di garantire l'interesse e l'unità nazionale, con il rischio di riproporre la situazione *quo ante*. E ancora, vi sono poi le leggi connesse al federalismo, da assimilare a quelle tributarie e di bilancio che incidono profondamente sull'indirizzo politico.

Altro punto è quello relativo alle norme in materia d'immunità dei senatori, la cui equiparazione a quella dei deputati non è coerente, a nostro parere, con la scelta della differenziazione. I senatori a differenza dei deputati, infatti, avranno un vincolo di mandato, perché eletti dai Consigli regionali per rappresentarne le istanze. Non rappresenteranno quindi l'intera Nazione, come gli eletti dal popolo, per l'esercizio di un mandato politico pieno. L'arresto del senatori non incide e non condiziona la maggioranza politica, né la stabilità del Governo. Difficilmente, peraltro, gli atti compiuti in qualità di senatori sarebbero distinguibili da quelli compiuti come consiglieri regionali che quindi, in quanto senatori, avrebbero un doppio *status*.

Ancora, com'è stato sottolineato più volte, andrà certamente riequilibrato il potere della maggioranza nell'elezione degli organi di garanzia, tenendo tuttavia presente che questo problema non nasce con l'attuale riforma, ma si pone da molto tempo, ossia da quando si è passati dal sistema elettorale proporzionale, su cui erano costruiti i *quorum* qualificati previsti dalla Costituzione, ai sistemi elettorali maggioritari il Mattarellum e il Porcellum. Sarà dunque anche la legge elettorale a dover garantire il pluralismo della rappresentanza e delle garanzie.

Infine, occorrerà mettere qualche paletto - e qui la mia opinione è esattamente opposta a quella della collega Bisinella - perché il sistema regionale, garantito ormai dal nuovo Senato, eserciti la propria autonomia nell'interesse dell'intera Nazione e vi siano quindi gli strumenti per prevenire i risultati nefasti sul piano finanziario dell'autoreferenzialità degenerativa che ha caratterizzato la gestione di alcune Regioni.

Colleghi, credo che il Senato in questi giorni sia chiamato, con questa decisione, ad una grande prova di responsabilità ed anche di generosità: dovrà dare prova di saper procedere alla propria autoriforma in nome di tali virtù, responsabilità e generosità. I cittadini, gli osservatori nazionali ed internazionali guardano a questa discussione ed all'esito del nostro lavoro per capire se è davvero possibile credere nella capacità di cambiamento del nostro Paese, a cui si guarda con sospetto, diffidenza e disincanto.

Per rimettere in moto l'Italia, per creare le condizioni della crescita, dell'attrazione di investimenti e della creazione di lavoro, ci attendono riforme altrettanto impegnative - se non addirittura di più - ma decisive per la ripresa economica: mi riferisco alla riforma del mercato del lavoro ed a quella della giustizia, temi su cui, come per le riforme costituzionali, da decenni la politica rinvia ogni decisione.

La credibilità di questo percorso sta oggi nelle nostre mani: per questo mi auguro che non deluderemo le speranze che si sono accese nel Paese. Un altro fallimento non sarebbe perdonato e credo che, prima di tutto, non potremmo perdonarcelo noi per primi. *(Applausi dal Gruppo SCpI e della senatrice Finocchiaro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, dopo i tentativi durati oltre trent'anni, nei prossimi mesi dovremmo finalmente giungere alla conclusione di una discussione per il rinnovo dell'assetto istituzionale del nostro Paese. Infatti, a seguito dell'esame in Commissione dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Costituzione - e tengo a ringraziare i relatori, senatori Finocchiaro e Calderoli, per il grande lavoro svolto e per la loro competenza - ci troviamo in una fase parlamentare che ci vede protagonisti di un'impegnativa svolta epocale per tali riforme che coinvolge la stessa credibilità dell'intero sistema Paese.

In tal senso, il 2013 è stato decisivo, perché sono cominciate a cadere quelle resistenze, specialmente di una parte consistente dei *media* e del mondo accademico, che liquidavano ogni tentativo di riforma del nostro Parlamento, con prese di posizione aprioristiche e impregnate di pregiudizio, forse frutto di timori ingiustificati per un giusto riassetto delle strutture istituzionali e democratiche dello Stato.

In realtà - e lo sappiamo bene - alcune resistenze contro l'innovazione costituzionale sono ancora presenti, ma pensiamo si tratti di un anacronistico atteggiamento di conservazione e di un immobilismo che non nasconde l'ingiustificato timore di presunte curvature autoritarie dietro alle riforme. Difatti, non siamo qui per «cambiare tutto affinché nulla cambi» - per citare la geniale gattopardiana espressione di Tomasi di Lampedusa - ma credo che il ritorno di una politica più responsabile, costituisca finalmente la premessa affinché si concretizzi l'aggiornamento della Costituzione italiana.

Quella del Senato è una riforma importante poiché riguarda l'architettura costituzionale che sorregge lo Stato di diritto e cioè il rapporto e la separata autonomia dei poteri costituzionali: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. E in tale direzione va il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, con le importanti modifiche apportate in Commissione affari costituzionali che si basa su alcuni pilastri fondamentali quali il superamento del bicameralismo paritario, la nuova composizione del Senato delle autonomie, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e il riassetto del sistema delle autonomie territoriali e l'abolizione del CNEL.

Per quanto riguarda il superamento del bicameralismo paritario, la realizzazione di un «Senato rappresentativo delle autonomie» sembra potere superare le difficoltà che si sono manifestate in questi anni. Il bicameralismo perfetto è stato ovviamente una forma di garanzia voluta dai Padri costituenti all'inizio dell'esperienza repubblicana, per rimarcare la forza e la necessità di un dialogo democratico in Parlamento a scapito del decisionismo ristretto dell'Esecutivo; ma oggi questo meccanismo decisionale sembra non essere più adeguato alla celerità dei tempi che viviamo.

Da qui, quindi, l'esigenza di specificare e rimodulare le funzioni fra i due rami del Parlamento per rendere ciascuna Camera unica per funzioni, indispensabile per uno svolgimento snello del procedimento legislativo. Pertanto, la Camera dei deputati sarà titolare esclusiva del rapporto di fiducia

con il Governo ed eserciterà la funzione di indirizzo politico, oltre che la funzione legislativa e di controllo dell'operato del Governo.

Si supera quindi l'idea di due Assemblee parlamentari in cui l'una costituisce, per identità di composizione e funzioni, la mera duplicazione dell'altra e delinea una diversa articolazione del sistema bicamerale, un bicameralismo "asimmetrico" sulla falsariga di esperienze di altri Paesi europei, allo scopo di creare un Senato delle autonomie per un verso, rappresentativo dei territori e, per l'altro, non collegato al Governo dal rapporto fiduciario. Il nuovo impianto, ispirandosi alle soluzioni prescelte dalle grandi democrazie europee, si basa sulla diversa rappresentanza tra le due Camere: nazionale per la Camera dei deputati e territoriale per il Senato. Si realizza, altresì, un diverso assetto dei rapporti tra Camera e Senato all'interno del procedimento legislativo con leggi a competenza prevalente di uno dei due rami del Parlamento e di leggi a competenza paritaria.

Ma la nuova composizione del Senato si presenta funzionale anche sotto il profilo della composizione numerica; un alleggerimento che consente velocità nelle decisioni e facilità nel trovare accordi nelle diverse questioni ovvero semplificazione della rappresentanza politica e territoriale. La nomina di una parte dei senatori viene affidata alle Regioni e ai Comuni che hanno già ottenuto una legittimazione tramite suffragio universale e diretto da parte dei cittadini.

Come è evidente, signor Presidente e cari colleghi, non siamo affatto di fronte a un'assemblea di "nominati" ma di eletti, con un numero di membri la cui composizione tra rappresentanti di Regioni e di Comuni è in piena sintonia con il principio di pari ordinazione e uniformità anche sotto il profilo della rappresentanza democratica sancito nell'articolo 114 della Costituzione.

Rilevo, però, che allo stato permane uno squilibrio, come è stato sottolineato dal relatore, senatore Calderoli, tra la composizione numerica del Senato e quella della Camera che rimane immutata, di cui auspico una riduzione per realizzare una giusta proporzione nella composizione tra le due Camere. Inoltre, e lo dico a titolo personale - ferma restando la mia linea con quella del Nuovo Centrodestra - avrei preferito un sistema di elezione diretta dei nuovi senatori abbinata alle eiezioni dei Consigli regionali.

Onorevoli colleghi, l'introduzione di un parlamentarismo bicamerale asimmetrico costituisce anche un utile correttivo alle disfunzioni che si sono evidenziate a causa dello schematismo conseguente all'elencazione delle materie, cosi come attualmente previsto dell'articolo 117 della Costituzione. Infatti, un primo aspetto positivo della proposta contenuta nel disegno di legge di revisione costituzionale, risiede nell'avere riportato alla competenza del legislatore statale materie che necessitano di una disciplina ispirata al principio dell'interesse nazionale: ad esempio, le grandi reti di trasporto e navigazione; la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia; l'ordinamento della comunicazione; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; il sistema nazionale della protezione civile; le norme generali sul governo del territorio e dell'urbanistica.

In un quadro di semplificazione di criteri di riparto della competenza legislativa si supera la competenza concorrente e si assegnano alle Regioni tutte le competenze non espressamente attribuite alla competenza statale, prevedendo anche una clausola di supremazia statale a tutela degli interessi unitari. Pertanto, nelle materie di spettanza regionale residuale la potestà legislativa potrebbe essere attratta a livello statale, qualora lo richiedesse la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, o lo renda necessario la realizzazione di programmi e riforme economico-sociali di interesse nazionale.

È del tutto evidente che l'attuale riforma rafforza il potere decisionale del Governo e della maggioranza politica che lo esprime, ed è quindi necessario, se l'Italia vuole avvicinarsi ad una democrazia liberale non solo di nome, che essa si doti oltre che di un Esecutivo forte, anche di bilanciamenti politici ed istituzionali altrettanto forti, indispensabili per un Governo che non diventi "regime", poco importa di quale colore.

Ad una Camera coesa grazie al maggioritario con pieni poteri sulla fiducia e il bilancio, dovrà quindi affiancarsi un Senato che sia espressione oltre che dei territori anche del pluralismo degli orientamenti, affinché possa assolvere senza conformismi alle delicate funzioni delle leggi costituzionali, elettorali e di controllo oltre che agli affari europei e regionali.

Al vertice delle istituzioni sarà più che mai opportuno eleggere un Presidente della Repubblica che non sia espressione di maggioranze «bulgare» precostituite, e da qui la necessità di ampliare la platea degli elettori. Sarà altresì necessario che gli organi giurisdizionali e di garanzia, come la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura, non siano monopolio della maggioranza governativa, e quindi vengano composti da organismi non monocolori. Su questi punti spero che nel dibattito in Aula il testo in discussione sia migliorato.

Tutti i Paesi occidentali poggiano su meccanismi bilanciati che garantiscono il buon funzionamento della democrazia e arginano i poteri totalizzanti; solo così potremo essere quel "Paese normale" che tutti noi riformisti auspichiamo.

Ci sono ovviamente più modi di riformare l'ordinamento istituzionale, ma è chiaro che quanto più si accentua giustamente il superamento del bicameralismo perfetto e si scarta l'opzione per un Senato delle garanzie, preferendo un'espressione di secondo grado dei Consigli regionali, tanto più il sistema di elezione dell'unica Camera rappresentativa della sovranità popolare, deve risultare frutto di una mediazione alta tra le diverse esigenze da comporre e non di un compromesso al ribasso.

Credo che il disegno di legge dell'Italicum approvato dalla Camera sia eccessivamente sbilanciato a favore della governabilità a danno della rappresentanza. Sono necessarie alcune modifiche che renderebbero ben più leggibili le posizioni sulla riforma del Senato, consentendo di distinguere, dentro e fuori dalla maggioranza, le obiezioni virtuose dalle opposizioni strumentali. È a tutti chiaro che sarebbe sbagliato considerare la riforma costituzionale che stiamo trattando fuori da una visione sistemica ed organica e dalla nuova legge elettorale.

Vado a concludere, signor Presidente e colleghi, certo che quanto fin qui detto mostri la validità del disegno in discussione, nel quale le parole chiave che emergono sono «sovranità», «governabilità», «semplificazione», «responsabilità» e «sussidiarietà»: cambiamento, insomma! Qualcuno disse che alcuni cambiamenti sono così lenti che non te ne accorgi, mentre altri sono così veloci che non si accorgono di te. Una riflessione, questa, che deve farci auspicare che il dibattito possa avere un percorso favorevole e condiviso, affinché possa ampliarsi la base parlamentare del consenso, poiché il nostro tempo richiede le innovazioni necessarie alle istituzioni, e che la politica ha il dovere di portare avanti e concludere. E non può sfuggire a nessuno la portata storica di questa riforma, come ho già accennato prima, certamente la più importante della nostra Repubblica, una riforma che adesso va fatta ma che va fatta bene.

Siamo ben oltre la semplice riduzione del numero dei parlamentari, un contesto in cui ciascuno di noi deve essere responsabile quanto protagonista. Quanto a responsabilità e impegno, la riforma ci offre anche un motivo di soddisfazione, poiché fuori da ogni retorica stiamo decisamente iniziando a dare un nuovo assetto alle istituzioni del Paese.

«Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile». Questa, signor Presidente, colleghi, è una frase di San Francesco di Assisi. E con le parole di un santo e non di un politico - che costituiscono un concreto programma di vita applicabile anche all'azione e alla morale della politica stessa - concludo il mio intervento, esortando ciascuno a condividere e quindi approvare nei tempi giusti questa riforma, anche perché nell'immediato ci attendono altre sfide, ovvero i tanti, veri problemi, che affliggono gli italiani: temi (quali la grave crisi economica e la disoccupazione) per i quali i cittadini ci chiedono e continueranno giustamente a chiederci le dovute ed urgenti soluzioni. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, si è aperta una fase parlamentare che non esito a definire storica perché sono trascorsi diversi anni e molteplici scenari politici si sono avvicendati dall'ultima volta che in questa Aula è approdato qualcosa di simile ad una riforma costituzionale. Vado a memoria negli ultimi anni, ma mai si è avuto il coraggio di proporre una riforma così ambiziosa. Questo è un segnale che si è consapevoli dell'esigenza di avviare un cambiamento. Già la sola consapevolezza rappresenta una prima grande riforma.

Voglio, pertanto, rivolgere un ringraziamento a coloro che stanno rendendo possibile questo percorso, ai relatori Finocchiaro e Calderoli, ai colleghi della 1a Commissione e a tutti coloro che, con disponibilità e umiltà, si stanno mettendo a disposizione in questo confronto. È come se si stesse concretizzando un progetto che per anni si è limitato ad essere un lontano auspicio, un progetto da tutti vagheggiato, ma privo di quell'*input* politico capace di passare alla tanto delicata fase attuativa. Il quesito sul fare o meno le riforme, come dicevo, ha radici lontane che risalgono alla fine degli anni Settanta, quando crisi interne e sollecitazioni sociali misero in evidenza l'inadeguatezza delle dinamiche di rappresentanza tradizionali. In Italia, però, dall'affioramento del problema alla consapevolezza purtroppo di tempo ne passa. Nel corso degli anni ha poi vinto quella fazione che ha preferito condannare il Paese a una comoda arretratezza democratica, alimentata dal vuoto di rappresentanza e da maggioranze mai pienamente tali.

Quindi, con questa pesante eredità, noi tutti ci troviamo dinanzi ad una scelta: scegliere di portare l'Italia tra le potenze democratiche optando per un costituzionalismo multilivello armonico con i parametri europei oppure restare immobili solo perché ci hanno fatto credere che l'Italia è un Paese diverso. Diverso da chi, signori? Non siamo forse in questa Aula a fare la differenza o dobbiamo ammettere che esistono delle *lobby* che dovrebbero decidere per noi la migliore configurazione istituzionale di questo Paese?

Come si è detto, oggi discutiamo dell'urgenza di contestualizzare gli strumenti del potere legislativo e delle rappresentanze democratiche ad uno scenario che cambia, perché il punto più critico è stato raggiunto all'indomani delle elezioni del 2013, dove è apparsa chiara a noi tutti l'insostenibilità dell'immobilismo istituzionale che ci trasciniamo da 60 anni. Non è più possibile, infatti, superare le *impasse* istituzionali con accordi a tavolino; è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità e io ho deciso di farlo, fin dal primo momento, schierandomi al fianco di chi proponeva le riforme e sottoscrivendo tutti i disegni di legge ispirati ai modelli di riorganizzazione istituzionale e di tipo europeo.

Sia ben chiaro: riformare la Costituzione per superare il tanto criticato bicameralismo perfetto non significa tralasciare i problemi. Siamo un Paese fermo e l'immobilismo del mercato del lavoro, della crescita economica sono soltanto il dorso socio?economico di un limite profondo che riguarda proprio il funzionamento di queste Aule. Invece di guardare a tutto questo solo come ad un banco di prova per il Governo Renzi attendendo passivamente sul greto del fiume, noi tutti dovremmo metterci la faccia dopo trent'anni di ipocrisia. Quelli che puntano il dito contro questa riforma sono gli stessi che ciclicamente gridano allo scandalo dinanzi a un ennesimo decreto-legge. Invece, paradossalmente, alcuni di quelli che invocano la difesa della democrazia e l'urgenza di un programma riformatore sono gli stessi che occupano gli scranni parlamentari anche da decenni, figli di quella stessa stagione politica che ha letteralmente impantanato il Paese, boicottando ogni ipotesi di cambiamento. Ciò conferma che quando si tratta di cambiare le regole del gioco si predilige il quieto vivere.

In quest'Aula abbiamo sentito un po' di tutto. Addirittura c'è chi ha sostenuto che, con questa riforma, avrebbe avuto inizio una «democrazia autoritaria». Si tratta di affermazioni che, viste dall'esterno, sembrerebbero preannunciare un *golpe* più che un riforma costituzionale. Una cosa è dire che questo articolato va cambiato, un'altra è parlare gratuitamente di autoritarismo in un momento così delicato per il Paese: rischiamo di confondere ulteriormente i cittadini.

Ma noi cosa vogliamo? Il perdurare dell'immobilismo con una democrazia regolabile ai nostri umori partitici? Oppure cambiare le regole del gioco per fare bene e meglio? Sia chiaro che, senza il coraggio riformatore, il Paese rischia di restare prigioniero di un perenne «inciucio» ereditato dalla Prima Repubblica e basato su un costante gioco di equilibri, in grado di celare le reali responsabilità di un'intera generazione politica. La gattopardesca macchina del mantenimento dello *status quo* istituzionale ha reso l'Italia il Paese più fermo d'Europa in particolare sotto il profilo della cosa pubblica. Si tratta di un limite emerso maggiormente con l'attuale crisi.

Proprio per questo, il superamento del bicameralismo perfetto non era forse l'obiettivo comune, sempre sbandierato come unica soluzione per alleggerire il processo decisionale? Allora, perché oggi

si parla di deriva autoritaria? Il Senato, nel nuovo modello costituzionale, è organo di verifica e di controllo ed è completamente non subordinato alla Camera, anche in considerazione del fatto che la piena parità operativa tra le due Camere è una contraddizione di cui l'Italia ha il primato.

Vale la pena sottolineare che la modifica dell'architettura costituzionale deve essere prioritaria rispetto alla stessa riforma elettorale, poiché senza l'una non si può sperare di approdare all'altra. Il dibattito è certamente necessario, ma non si può confondere con una lecita istanza emendatrice o con le accuse di illegittimità, alimentate da chi vuole che nulla cambi. Questo provvedimento ha l'ambizione di armonizzare due presupposti costituzionali, oggetto di storico dibattito: da un lato, il bicameralismo; dall'altro, il regionalismo. Questa ricerca di armonia ha condotto a ridisegnare un Senato rappresentativo delle realtà territoriali, ricalcando l'esperienza delle democrazie europee.

Un tratto importante va ricercato sul versante della riforma dei Titolo V della Costituzione, in particolare per quanto attiene il superamento dei punti più critici, ampliando, tra le altre cose, la competenza esclusiva dello Stato su alcune materie di valore strategico.

Il testo interviene anche sul potenziamento del ruolo del Governo in Parlamento. Al fine di esorcizzare il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, che rappresenta uno degli strumenti di maggiore criticità dell'attuale sistema, questo progetto, malgrado le insinuazioni dei detrattori, conduce ad una maggiore responsabilizzazione del Governo, venendo meno i lacci e i lacciuoli che finora hanno rappresentato un alibi per l'azione dell'Esecutivo.

Come dicevo, il testo all'esame non è certamente una panacea, sussistendo dei nodi delicati che meritano di essere sciolti. Questa è un'osservazione lecita e non strumentale. Soffermiamoci, ad esempio, sulla riformulazione dell'articolo 57 della Costituzione. Dal nuovo *parterre* di componenti, risulta esclusa una presenza rappresentativa della circoscrizione estero, intesa come ventunesima Regione italiana.

Di contro, l'attuale articolo 48 della Costituzione prevede l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero soltanto per l'elezione della Camera, introducendo un disarmonico livello di rappresentanza presso le due Camere. Ma la circoscrizione estero - al pari delle altre - è uno dei distretti elettorali in cui è suddiviso il territorio ai fini dell'elezione di un organo collegiale. Pertanto, il superamento dell'elettività diretta dei rappresentanti del nuovo Senato non dovrebbe corrispondere al depennamento della circoscrizione estero, ma alla sua ricontestualizzazione entro i nuovi parametri di rappresentanza.

Il venir meno della *conditio* di elettività diretta dei rappresentanti ha legittimato una transizione del concetto di area di rappresentanza dalla circoscrizione elettorale di tipo regionale alla Regione vera e propria. Pertanto, l'abolizione di tale rappresentanza, equivarrebbe ad ammettere una sua subalternità rispetto alle altre circoscrizioni elettorali italiane, che equivalgono oggi, ai sensi del nuovo articolo 57, alle singole Regioni italiane.

Con queste riflessioni non intendo difendere un interesse di parte, in quanto io stesso espressione di quell'area di rappresentanza, ma condurre un ragionamento di diritto che veicoli quella presa di responsabilità di cui parlavo prima, persuaso che il rinnovamento e la legittimità costituzionale debbano seguire la stessa strada.

Ho voluto porre la questione fin dalle prime battute dell'*iter* parlamentare della riforma, discutendone con il ministro Boschi e confrontandomi con la 1a Commissione, premurandomi sempre e comunque di distinguerla dalla mia volontà di

supportare il percorso riformatore trattandosi di due percorsi distinti.

È questa consapevolezza che mi ha portato a formulare degli emendamenti e a presentare un ordine del giorno.

Con questo non voglio attaccare chi mantiene una posizione diversa. Comprendo chi, con una diversa opinione, ritiene che la rappresentanza, nell'ambito del nuovo Senato, possa assumere una fisionomia diversa. Si è intellettualmente liberi ed ognuno opera attuando il portato della propria esperienza.

Io ho voluto operare una scelta diversa tramutando in proposta la mia esperienza politica,

intraprendendo forse il percorso più complesso: quello di mettermi in prima linea nella sfida delle riforme e non tirandomi indietro, però, dal segnalare quanto ancora è possibile e necessario fare senza barricarmi dietro comode posizioni di accondiscendenza improduttiva.

Non ci sono interessi di parte, accordi di partito o ambizioni personali dietro questo.

C'è soltanto la sincera e trasparente volontà di essere portatore di un cambiamento. Ed è proprio questa la scelta più coraggiosa.

Cari colleghi, le premesse per superare il guado ci sono tutte. Sta a noi assumerci la responsabilità di attraversarlo con consapevolezza, mettendo da parte, una volta per tutte, quell'approccio calcolatore da Prima Repubblica la cui scia di danni è ancora sotto i nostri occhi. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Collina).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, ho pensato a lungo a come intervenire in quest'Aula su una riforma che dopo quasi settant'anni si accinge a modificare profondamente la nostra Costituzione.

Ho ripercorso il corso di questi decenni e riflettuto sul significato dell'attuale momento politico anche in relazione a quanto avvenne nei mesi precedenti l'entrata in vigore della nostra nobile Carta costituzionale.

Non ne parlerò con nostalgica deferenza, non ho l'età per guardare alla Costituzione dei nostri Padri come un *totem* intoccabile. Questa mia breve esperienza parlamentare, poi, mi ha reso ferma nella consapevolezza che fintanto che non abbattiamo la logica della difesa corporativa ad oltranza (e per corporazione non intendo solo quella politica) non si avrà mai il segno del vero cambiamento.

Mi sento di rappresentare oggi quella generazione che con coraggio quasi movimentista vuole aggiornare, rispetto ad un'Italia che non esiste più, le regole che sottendono la nostra convivenza civile senza per questo cedere alla tentazione di una improvvida e infruttuosa antipolitica.

Sono lontani i tempi in cui De Gasperi e Togliatti, Calamandrei e La Pira dibattevano dei grandi temi che hanno garantito un futuro stabile ad un Paese dilaniato: la difesa dei diritti e il riconoscimento dei doveri di ogni cittadino italiano, il principio di laicità dello Stato, la difesa del pluralismo delle idee, la tutela del lavoro e della famiglia, i principi di uguaglianza, unità e indivisibilità della Repubblica.

Eppure, oggi come allora, siamo chiamati a ricostruire. Allora si trattava di una ricostruzione materiale: l'Italia andava ricostruita dalle ceneri di una guerra che aveva cambiato il volto e il destino del nostro Paese. Uscivamo da cinque anni di conflitto e venti di fascismo, in qualche modo, commissariati da coloro che ci avevano liberato e riportato la pace. Molto, se non tutto, di ciò che fu scritto allora nella Carta rispondeva all'esigenza di proteggere la nostra fragile democrazia.

Oggi siamo chiamati ad un'altra ricostruzione, non meno impegnativa dal punto di vista del valore democratico: oggi dobbiamo ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Dobbiamo farlo per consolidare una democrazia che non è più fragile, ma scettica, e anche oggi si sente in qualche modo sotto il controllo di quell'Europa che ci chiede riforme coraggiose e moderne.

Cari colleghi, non siamo i Padri costituenti della Nazione e probabilmente non finiremo nella stanza dei busti di questo nobile Palazzo. Un Palazzo però che, come i nostri Padri, vogliamo continuare ad onorare con una riforma che contiene tutti i tratti di un cambiamento profondo.

Il testo che ci accingiamo a discutere e votare risponde infatti a molte indifferibili esigenze di un Paese che vuole guardare al futuro.

Il nostro Paese ha bisogno di istituzioni capaci di decisioni politiche tempestive ed efficaci e di Governi stabili e duraturi. Vi è la necessità di un raccordo maggiore tra i due soggetti dotati di potestà legislativa, lo Stato e le Regioni, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza che generano contenzioso costituzionale e incertezza del diritto. Vi è, altresì, la necessità di un raccordo maggiore anche con l'Europa e con il Parlamento europeo, perché se chiediamo un'Europa diversa non possiamo poi avere un Parlamento che si limiti a ratificare le direttive provenienti da Bruxelles.

Dobbiamo, inoltre, recuperare gli errori della riforma del Titolo V del 2001, riconducendo allo Stato una serie di materie impropriamente attribuite alle Regioni.

A queste e ad altre esigenze siamo chiamati, con responsabilità, a dare risposte.

Vi sarà una sola Camera che accorda e revoca la fiducia al Governo ed approva in via definitiva le leggi, superando quel bicameralismo perfetto che ormai solo l'Italia conserva in Europa. Vi sarà, poi, il nuovo Senato che accrescerà e valorizzerà il ruolo delle Regioni, ma al contempo assicurerà che l'attuazione del principio autonomistico avvenga in un quadro di cooperazione interistituzionale e di composizione delle istanze dei territori con l'interesse generale del Paese e che tale composizione avvenga in sede politica e non giurisdizionale. Il nuovo Senato, inoltre, parteciperà sia alla fase ascendente che a quella discendente della normazione europea. Svolgerà, quindi, il suo ruolo di raccordo sia in direzione substatale, cioè verso le Regioni, sia in direzione sovrastatale, cioè verso l'Europa.

Infine, per quanto riguarda il Titolo V, Parte II, della Costituzione, stiamo finalmente cambiando verso ad una riforma profondamente sbagliata ed incompleta, che aveva devoluto alle Regioni materie come non avviene neanche negli Stati federali, senza il necessario contrappeso e raccordo.

La riforma della quale discutiamo riporta allo Stato un'ampia serie di materie indebitamente attribuite alle Regioni, abolisce le materie concorrenti, introduce la clausola di supremazia statale e soprattutto dà flessibilità al riparto di competenze proprio perché attribuisce alla sede politico-parlamentare il compito fondamentale di dirimere le controversie e stabilire chi fa che cosa. La riforma introduce, inoltre, un federalismo responsabile, attraverso l'introduzione dei cosiddetti costi *standard*.

Quella di cui parliamo è una riforma profondamente migliorata dal lavoro parlamentare e che comunque porta il segno del contributo del Nuovo Centrodestra in termini di impianto generale perché riproduce nella quasi totalità il testo proposto dalla commissione insediata durante il Governo Letta dall'ex ministro Quagliariello ed anche nei contributi specifici approvati in Commissione.

Vorremmo dare qui, in Aula, un ultimo contributo in ordine alla parte riguardante la partecipazione del Senato ai disegni di legge di bilancio. Noi crediamo che questa parte vada profondamente rivista per eliminare un potere di

condizionamento anomalo in assenza di un rapporto fiduciario con il Governo, che determinerebbe inevitabili aggravi per la finanza pubblica.

Quelle che noi oggi, dopo questi mesi di lavoro forniamo, sono alcune delle possibili risposte alle esigenze di modernizzazione delle nostre istituzioni, ma non noi vogliamo nasconderci dietro la solita pratica in base alla quale servono decenni di dibattito sulla soluzione migliore possibile, per poi non prendere alcuna decisione politica. È il tempo della responsabilità. È arrivato il momento di decidere sulle riforme. E noi questa responsabilità ce l'assumiamo.

Lo ha ricordato bene la relatrice Finocchiaro che dubbi ed incertezze analoghi ai nostri attanagliavano anche i Padri costituenti, i quali hanno infine preso decisioni figlie di quel periodo storico. Ebbene, qui noi oggi diamo le nostre risposte, con una riforma che è certamente figlia della nostra epoca. Giudicherà il tempo se sarà, come noi crediamo, anche una riforma epocale.

Basterà quanto stiamo decidendo a restituire agli italiani istituzioni migliori e, soprattutto, un migliore rapporto con le istituzioni? Dipenderà da noi. Perché anche la migliore riforma sarà fallimentare senza validi uomini politici che la faranno vivere e la metteranno in atto. *(Applausi del senatore Giuseppe Esposito).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presiedente, signori senatori e signore senatrici, nell'attendere il mio turno per prendere la parola in questa eccezionale maratona parlamentare sono stato colto da diversi stati d'animo. Ho pensato anche di rinunciarvi. Pavento il timore di echeggiare interventi di alto profilo finendo per danneggiare senso e significato dei discorsi qui proferiti per i quali - ad uso e consumo mio personale - ho approntato alcune singolari classifiche suddivise in categorie, quali la profondità delle argomentazione, la capacità di ricorso appropriato alle citazioni dotte e di qualità, per i

circostanziati contributi giuridici e, infine, per gli esercizi di stile.

E la graduatoria - posso assicurarvi - è costituita prevalentemente da posizioni di primo piano, tutte da podio. Ho ascoltato interventi alti, ho udito corposi interventi sulle riforme costituzionali e sulla legge di riforma del Senato con afflato ed emozioni d'animo. Ed ho appreso tanto. Ma reputo utile partecipare al dibattito fornendo una mia modesta chiave di lettura di quanto sta accadendo, del rischio già paventato da alcuni autorevoli colleghi sugli esiti nefasti per la Nazione e per i cittadini che questo disegno di legge reca con sé. È la mia personale interpretazione del grave momento che viviamo al Senato ed in Italia per l'intemerata accelerata impressa dal Governo alla discussione di un contraddittorio modello di riforma della cosiddetta Camera alta e della generica azione fornita dal Governo nel tentativo di gestire le emergenze italiane.

Tutto ciò ruota intorno all'improvvido concetto del «fare come se». È il pericolo maggiore. Come se l'occupazione, gli investimenti, la produzione non fossero già da allarme rosso! Come se il voto alle europee avesse mutato gli equilibri nel Parlamento italiano. Come se i confronti - tra *bon ton* e durezze - con Merkel, Barroso, Schaeuble fossero innocue schermaglie. Soprattutto, fare come se il tempo per le riforme davvero urgenti, davvero prioritarie non fosse una variabile decisiva.

Ammesso che la riforma del Senato non sia fumo negli occhi, quando comincerà ad incidere nel concreto? Quando gli azionisti - cioè i nostri concittadini - riscuoteranno i dividenti? E qual è il *rating* attribuibile in Europa ad un'ipotesi di riforma del Senato della Repubblica?

Quando il carattere simbolico degli 80 euro si tradurrà in percepibile, se pur lieve, crescita dei consumi? Quando l'ipotesi di crescita dei consumi diverrà crescita degli investimenti?

Monti, Letta, Renzi. Abbiamo assistito ad una sorta di *peregrinatio*. Troppo in pochissimo tempo, ma a guardare i risultati, pochissimo in tanto tempo.

A proposito della variabile tempo in Italia e in Europa e del suo non sufficiente apprezzamento da parte dell'attuale *governance* politica, ricordo che l'idea originaria del *premier* Renzi e del ministro Padoan fosse di chiedere all'Europa ancora più tempo senza che nulla lasci prevedere se ciò giochi a favore o contro gli interessi degli italiani.

I titoli dei giornali sono tutti dedicati al bicchiere mezzo pieno. Il mezzo vuoto del debito al 135 per cento del PIL, destinato ad aumentare anche quest'anno mentre il *fiscal compact* esige che scenda ad una certa velocità, è relegato in coda agli articoli. Altrettanto avviene per le previsioni di crescita e la soglia di deflazione.

Mentre nulla ci è risparmiato della *politique politicienne*, tra chiusura del ciclo 2007-2013 e avvio di quello 2014-2020. Ci sono in ballo circa 170 miliardi di euro di fondi europei e co-finanziamenti nazionali e regionali.

Rilevo, nella stupefacente indifferenza generale, che il 70 per cento di questa montagna di danaro è destinata al Sud dove, per un verso, il crollo degli investimenti e dell'occupazione è ben oltre la soglia di guardia e, per l'altro, le strategie di sopravvivenza - dal denaro in nero alle immense aree di evasione fiscale e contributiva - stanno consolidando sempre di più una paurosa cultura dell'ostilità verso lo Stato e le istituzioni (compreso il Senato, ma poi sarà la volta della Camera, sperando di fermarci qui).

In questo scenario, signor Presidente del Consiglio, è vitale che le quote di co-finanziamento nazionale siano scomputate dal Patto di stabilità europeo e quelle di Regioni e Comuni dal Patto di stabilità interno. Se questo non accade, non si va incontro all'ennesima occasione perduta da questa Nazione, ma alla perdita dell'ultima occasione per coniugare risanamento finanziario e crescita. Ed il nostro semestre europeo potrebbe rivelarsi un'opportunità non colta da questo Governo e da questa maggioranza per fare soffiare un nuovo spirito del tempo, nel tempo fermo dei luoghi comuni confitti nel nostro passato, di cui l'attuale *Premier* nutre la sua comunicazione ad effetti speciali.

Le inquietudini, se non le iracondie, che scuotono la politica sulla riforma del Senato meritano grande rispetto e c'è la certezza di assistere impotenti alla distruzione di Sagunto, *dum Romae consulitur*.

Ebbene, che cosa fa il Governo Renzi in questo delicato passaggio della vita nazionale, nel mentre la crisi europea e globale ci interroga in termini impellenti sulla tempestività e sull'efficacia delle misure

approntate? Il Governo Renzi ci costringe ad una maratona dibattimentale tra Commissioni e lavori d'Aula, dando la stura all'obiettivo di «fare come se», ma effettivamente non facendo nulla di concreto per trovare la quadra.

Il tempo della crisi e il tempo della politica devono ritrovare sintonia, come il nesso tra parole e cose. Fuor di metafora, se tutta la vicenda degli 80 euro si dovesse, come è probabile, rivelare una colossale sciocchezza, un'atroce beffa elettorale da compensare con quelli che ECOFIN ha definito con esplicita durezza «sforzi aggiuntivi» (che tradotto in linguaggio comune significa manovra finanziaria d'autunno, fatta di imposte e tasse), allora si mostrerebbe in tutta la sua miserabilità questo tempo sprecato nelle declamazioni: tuonare su tutto; incidere su nulla o quasi.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 13,13)**

(*Segue* LIUZZI) Forse, caro presidente Renzi, il tempo sta finendo.

È il momento di chiedersi, perciò, se il Governo Renzi sia un lusso che ci possiamo permettere.

Alla stregua di queste considerazioni, si fa più pressante l'invito al Governo ad applicarsi alle emergenze vere, quelle che possono - ahinoi - diventare esiziali. Il braccio di ferro sul nuovo Senato, già ampiamente avversato negli interventi di autorevoli colleghi e stroncato da contributi dottrinari di illustri costituzionalisti come un prossimo «Senaticchio», un «dopolavoro ferroviario», ha tutta l'aria della manovra diversiva, dello specchietto per le allodole, volendo distogliere l'attenzione della comunità nazionale dalle priorità autentiche.

Questo disegno di legge è zeppo di contraddizioni e di incongruenze. La difesa è affidata a principi teorici fumosi quando non arriva ad invocare la modernità che in Italia non arriverà mai se non si fa presto la riforma del Senato.

Questo disegno di legge straripa di indizi forieri di svolta autoritaria. È troppo alta la soglia fissata ad 800.000 firme per richiedere il *referendum* popolare. «La sovranità appartiene al popolo» - recita l'articolo 1 della nostra Costituzione - e, pertanto, io chiedo un Senato ad elezione diretta.

I sindaci facciano i sindaci ed i consiglieri regionali si applichino alle leggi valide per le Regioni. Immaginate le disfunzioni, l'impiccio e l'imbarazzo delle assemblee regionali e municipali perché occorre attendere il rientro dal «Senaticchio» dei consiglieri e dei primi cittadini per celebrare le adunanze?

È tanto strano, poi, che il Governo ci chieda e ci detti i tempi per una riforma costituzionale che, in altri momenti, avrebbe fatto tremare i polsi a tutti: Governo, maggioranza e opposizione. Spero che tutti proviate questo imbarazzo, questa tensione da manovratori che devono lottare contro il tempo consapevoli dell'importanza della merce trasportata dal treno.

Per favore, amici parlamentari, chiediamo tutti insieme, a noi stessi, uno sforzo di saggezza parlamentare e politica. Occorre un ulteriore tempo di riflessione. E a chi ha responsabilità di Governo si richiede un'ambizione in più: riformare bene. Lo richiede l'economia, ce lo chiedono gli italiani e l'Europa, lo richiede la democrazia.

PRESIDENTE. Senatore Liuzzi, la invito a concludere, perché ha esaurito il tempo a sua disposizione.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Mi avvio alla conclusione, Presidente, sarò brevissimo.

La democrazia si corregge - spiegava Alexis de Tocqueville - aggiungendo democrazia. Non è sbagliato affidarci ogni tanto a questi giganti del pensiero occidentale. Poi verrà anche Telemaco, e ci sta pure. *(Applausi del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, cari colleghi, rappresentanti del Governo, desidero ringraziare la Commissione affari costituzionali - in particolare i relatori Finocchiaro e Calderoli - ed il Governo per il proficuo lavoro svolto. Con una intensa attività hanno sanato il *vulnus* iniziale costituito dall'anomalia di una profonda revisione costituzionale che partiva da una iniziativa del Governo.

Penso che la qualità della convivenza civile ad ogni livello sia migliore, se tutti si attengono al *modus operandi* sostenuto da Voltaire: «Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro

diritto di dirlo». Sempre, ma particolarmente in casi come questo, è indispensabile avere totale interesse e rispetto per le opinioni e le parole che non condividiamo.

Ciò premesso, desidero sottolineare la mia perplessità per alcune affermazioni che sono state fatte in quest'Aula.

È stato detto che si vuole procedere troppo in fretta. Da decenni si parla della indispensabilità di modificare la seconda parte della Costituzione. Nell'aprile 2013 tutti i senatori e i deputati, ad eccezione di quelli del Movimento 5 Stelle, hanno applaudito con entusiasmo e convinzione le sollecitazioni a cambiare del presidente Napolitano, appena rieletto. È passato quasi un anno e mezzo da allora; siamo alla prima di quattro letture. Penso che chi segue i lavori parlamentari abbia difficoltà a pensare che stiamo agendo troppo rapidamente.

Qualche collega sostiene che la proposta del nuovo Senato non va bene così come formulata, ma che sarebbe buona se prevedesse l'elezione diretta dei futuri senatori. Contemporaneamente sostiene che l'elezione da parte dei cittadini del Presidente della Repubblica significherebbe mettere ancora di più in discussione la democrazia nel nostro Paese. Non riesco a capire la logica di tali affermazioni.

Desidero soffermarmi sul quinto comma dell'articolo 70, come novellato dall'articolo 10 del disegno di legge, che prevede che le leggi di bilancio siano esaminate dal nuovo Senato e che lo stesso, in quindici giorni, a maggioranza assoluta, possa deliberare «proposte di modificazione» che la Camera potrà bocciare solo a maggioranza assoluta. Sono contrario a questa norma per ragioni istituzionali e pratiche.

La filosofia del provvedimento che stiamo esaminando è quella di rendere più snello e adeguato ai tempi il lavoro del Parlamento. Da decenni il principale problema del nostro Stato è l'entità del debito pubblico. Politici, giuristi, economisti, opinionisti concordano sul fatto che i Governi che si sono succeduti nell'Italia repubblicana, basandosi tutti su coalizioni variegate, hanno dovuto soggiacere ai ricatti delle diverse *lobby* e così le leggi di spesa e, in particolare, le leggi di bilancio hanno prodotto un debito fuori controllo.

Qualcuno potrà affermare che dal 2012 la Costituzione italiana ci obbliga al pareggio di bilancio. Ricordo che, se fosse stato sempre rispettato il dettato costituzionale, che prevede che ogni legge di spesa debba avere totale copertura, non avemmo accumulato il debito pubblico che abbiamo oggi.

Secondo me il meccanismo introdotto dal quinto comma del nuovo articolo 70 già citato pone le premesse perché nel futuro Senato i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni si mettano d'accordo per chiedere di più allo Stato centrale e prevedere poi che, per respingere tali proposte, la Camera abbia bisogno della maggioranza assoluta, significa ridare forza alle *lobby*.

Il sistema italiano della doppia lettura delle leggi di bilancio rappresenta un'anomalia. La situazione economica del nostro Paese dovrebbe anzi suggerirci di imitare il modello inglese, la più antica democrazia del mondo, il quale prevede che la legge di bilancio non è emendabile: la si approva così com'è o la si boccia. Il Governo prima di predisporla ascolta tutti, tiene conto di tutte le opinioni, soprattutto quelle della maggioranza, si prende poi le sue responsabilità. Il Parlamento approva o boccia.

Il quinto comma del nuovo articolo 70 è illogico anche sul piano pratico. La filosofia del provvedimento che stiamo esaminando è quella di ridurre le competenze del nuovo Senato, di contenere il numero dei senatori, che opereranno *part-time*, e di semplificare tutte le strutture di supporto. Non ha senso demandare ad un organismo così ridimensionato il compito di poter condizionare la legge di bilancio, che rappresenta il caposaldo dell'attività dello Stato, in un Paese in cui giustamente i cittadini sono drammaticamente preoccupati, perché i loro conti non tornano e i posti di lavoro diminuiscono.

Per questo motivo, ho presentato un solo emendamento: quello che prevede l'abolizione del quinto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come novellato dall'articolo 10. Spero che sia tenuto nella giusta considerazione. *(Applausi dei senatori Gasparri, Liuzzi e Zanettin).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(Misto)*. Signor Presidente, negli ultimi mesi, da quando si è insediato il nuovo Governo, la missione politica rilevante, quasi percorsa ai limiti dell'ortodossia mistica, è sembrata essere questa volontà di operare la riforma radicale dell'essenza e della funzione istituzionale del Senato.

Tutti gli altri problemi che attanagliano gli italiani - dalla pressione fiscale esorbitante alla disoccupazione galoppante, dal disumano problema degli immigrati all'immodificabile giustizia denegata - sono tutti caduti nell'oblio più profondo e nel silenzio assordante dei *media* e di un'opinione pubblica sempre più abbagliata dall'avvento dell'«Uomo della Provvidenza».

Gli italiani non contano: sono usciti dai *radar* dell'Esecutivo, dimenticati nei loro miseri problemi, dopo essere stati sedotti dallo spot pre-elettorale degli 80 euro. Non si riesce a capire perché, nel momento in cui il Paese ha chiesto uno scatto di orgoglio alla classe politica, noi lo ripaghiamo con una riforma che ad esso non apporterà alcun beneficio.

Ecco, diciamocelo chiaramente, con grande onestà e senza infingimenti: questo disegno di legge costituzionale non ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza della macchina dello Stato, non farà progredire il livello della qualità delle nostre istituzioni, non renderà più veloci i meccanismi legislativi, non ristrutturerà in meglio i cardini della democrazia italiana; insomma, non farà in alcun modo un buon servizio al Paese. L'unico faro che lo guida e lo sollecita è la demagogia, l'unico ingrediente di cui si è nutrito quest'Esecutivo fin dal primo momento. In cinque mesi abbiamo sentito solo promesse, propositi senza alcun sostrato politico, discutibili operazioni di *marketing* mediatico, scadenze non mantenute e poco altro: non una risposta agli italiani, non un piano concreto, volto a risolvere qualche inefficienza strutturale che determina il ristagno del progresso civile ed economico in Italia.

Purtroppo, l'idea imperante è che questa riforma - zoppa o monca o inconcepibile che sia - «s'ha da fare», come direbbe Manzoni. Il Senato, così come l'abbiamo conosciuto dalla Costituente ad oggi, va sacrificato sull'altare della demagogia. L'argomento è ostico e di sicuro pochi si stanno appassionando a questo nesso tra riforme così lontane dal vivere quotidiano degli italiani. Non possiamo del resto dimenticare che le vere riforme a cui l'Europa ci sollecita, come hanno già ricordato altri colleghi, non riguardano i meccanismi parlamentari: esse riguardano il terreno dell'economia, il debito pubblico, il mercato del lavoro. La flessibilità, di cui tanto si parla in questi giorni, si ottiene solo dopo aver fatto sì le riforme, ma quelle economiche.

Il senso di questa deriva autoreferenziale e autoritaristica è questo: «Vogliamo cambiare il nostro Parlamento, noi siamo il nuovo, siamo i giovani, siamo quelli bravi», il come lo si fa non conta; la qualità, l'opportunità e la bontà di quel che si fa non rilevano.

La realtà che il Paese deve sapere è invece un'altra: l'intero impianto legislativo del disegno di legge di cui si dibatte è imperniato proprio su ciò che gli italiani non vogliono e che li disgusta, ovvero la somma di un insieme indefinito di doppi incarichi e di conflitti d'interessi.

Si tratta di una struttura legislativa che non sta in piedi e che fa acqua da tutte le parti: non commettiamo quest'errore clamoroso, colleghi, siamo ancora in tempo per salvare la faccia e la nostra dignità, oltre che il futuro degli italiani. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC e del senatore Liuzzi).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, in una città in lutto profondo per la morte di un figlio di 14 anni, che, mentre passeggiava, è stato ucciso proprio dall'incuria di quella stessa città, che crolla a pezzi, oggi ricorrono 500 giorni da due eventi che vogliamo ricordare... *(La senatrice si commuove).* Mi

scusi, signor Presidente.

È il 4 marzo 2013, quando due fatti, a distanza di pochi chilometri e poche ore, scuotono Napoli e la sua sonnecchiosa coscienza civile. Sono le 10 del mattino, quando, a causa dei lavori della linea 6 della metropolitana, durante gli scavi della stazione Arco Mirelli, crolla un'intera ala del Palazzo Guevara di Bovino, nella Riviera di Chiaia, fortunatamente senza provocare vittime. Dopo poche ore, in serata, un incendio divampa ad ovest, a Bagnoli, radendo al suolo la Città della Scienza.

Ad oggi, 17 luglio 2014, sono trascorsi 500 giorni e non si hanno ancora risposte: la magistratura è al lavoro, ma la giustizia procede troppo lentamente.

Solo in questi giorni è stata depositata la relazione CTU della procura sulla linea 6, ma assordante è il silenzio delle istituzioni.

La linea metropolitana 6 è una linea inutile, innanzitutto, perché ne esistono già due (ed esisteva anche il *tram)*. Bisogna poi ricordare che i lavori hanno avuto inizio in assenza di valutazione ambientale, sulla base di un lacunoso studio del sottosuolo e della idrologia, che è stata la causa della devastazione di un territorio pregevolissimo, vincolato per il suo valore storico e paesaggistico.

Abbiamo denunciato, chiesto informazioni per i cittadini sulla sicurezza, ragione del fiume di denaro speso (1,6 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e fondi strutturali), e sull'affidamento dei lavori in concessione a trattativa diretta (solo opere). Sono state presentate due interrogazioni e un ordine del giorno su questo, ma nessuna risposta.

L'altra tragedia di quel 4 marzo 2013 fu il rogo della Città della Scienza: una ferita grande, da cui potrebbero derivare più gravi danni per il futuro. Un accordo di programma, infatti, tra Comune e Regione ne vorrebbe la ricostruzione sulla linea di costa, impedendone il ridisegno originale e la spiaggia per Napoli. Una ricostruzione su un sedime che non si sa se sia stato mai bonificato.

Sarebbe un chiavistello per scardinare la gloriosa variante, il PAC ed eludere i vincoli ed i diritti. Un chiavistello che aprirebbe la strada agli speculatori a discapito dei molti e a beneficio dei pochi. Stiamo preparando anche su questo un'interrogazione corposa. 500 giorni sono passati e noi ancora aspettiamo risposte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,31)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Ghedini Rita, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Divina , per attività della 4a Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro ambiente
Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese

sottoposte a commissariamento straordinario (1567)
(presentato in data 17/7/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 10° e 13° riunite
Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (1567)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 17/07/2014)
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Astorre ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01108 della senatrice Favero ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 10 al 16 luglio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 50
PEPE ed altri: su un progetto edilizio all'interno della "*buffer zone*" a protezione dell'area archeologica di villa Adriana (4-00091) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)
su un progetto edilizio all'interno della "*buffer zone*" a protezione dell'area archeologica di villa Adriana (4-00427) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)
Interrogazioni
SANTANGELO, DONNO, FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, BUCCARELLA, PAGLINI, LEZZI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
il maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, Saverio Masi, ha prestato servizio dal 2000 al 2008 presso il nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri di Palermo. Nella primavera 2013 ha denunciato di essere stato ostacolato dai propri superiori nella ricerca dei *boss* latitanti Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro;
il maresciallo Saverio Masi ha prestato servizio come caposcorta del pm della DDA (Direzione distrettuale antimafia) di Palermo Nino Di Matteo, titolare di importanti inchieste sulla trattativa Stato-mafia, attualmente in corso presso i competenti organi giudicanti;
oltre ad aver denunciato vicende atte a far luce sulle coperture di Stato relativamente alla latitanza di Provenzano e di Messina Denaro, è stato un importante testimone sulle vicende relative al "papello" e alla trattativa tra i Carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale) e Cosa nostra per il tramite di Vito Ciancimino. Masi è quindi un *teste* rilevante nel processo sulla trattativa Stato-mafia, aperto il 27 maggio 2013 a Palermo in Corte di assise, e anche nel processo Mori-Obinu per la mancata cattura di Provenzano, chiuso in primo grado con una clamorosa sentenza di assoluzione degli imputati che ha fatto molto discutere, ma per cui la Procura ha già presentato ricorso in appello;
Masi, durante lo svolgimento delle sue indagini, come da lui riferito, nel 2001 arrivò a ricostruire i movimenti di Bernardo Provenzano e di Matteo Messina Denaro, e addirittura individuò il rifugio di Provenzano, probabilmente nei pressi di Ciminna (Palermo). Purtroppo però le indagini furono bloccate e fu disposto il trasferimento del maresciallo nella città di Caltavuturo in provincia di Palermo;
nel 2004 Masi sostiene di aver intercettato lo stesso Messina Denaro a bordo di un'auto a Bagheria (Palermo), e di aver individuato la villa in cui si nascondeva, ma anche in questo caso gli sarebbe stata negata l'autorizzazione a procedere con le indagini;
stessa sorte sarebbe toccata a Salvatore Fiducia, primo maresciallo luogotenente dei Carabinieri, che ha presentato un esposto circostanziato alla Guardia di finanza di Palermo, e che già in passato aveva

denunciato la strana scomparsa di una relazione di servizio, fornita ai suoi superiori nel periodo 2001-2004, che trattava proprio della latitanza di Provenzano;
considerato che:
il maresciallo Masi si è dimostrato, nell'assolvimento delle proprie funzioni, rispettoso della Costituzione del nostro Paese, avendo testimoniato e denunciato ciò di cui era venuto a conoscenza, compiendo quindi il dovere primario di chi onora la divisa che indossa oltre a quello di onesto cittadino;
nel 2011 Masi è stato allontanato dal reparto operativo di appartenenza, a seguito di una condanna a 8 mesi di reclusione per falso materiale, falso ideologico e tentata truffa, con l'accusa di aver falsificato un atto del proprio ufficio al fine di far annullare una sanzione per infrazione del codice della strada di 106 euro subita nel 2008 durante lo svolgimento delle sue funzioni, utilizzando una vettura privata, quando prestava servizio in forza al nucleo investigativo del comando di Palermo. A distanza di due anni detta condanna venne "alleggerita" dal capo di imputazione di falso ideologico;
durante la deposizione nel processo Mori, il maresciallo Masi ha dichiarato: "Usavamo le macchine di amici perché i mafiosi conoscevano le nostre auto di servizio";
la commisurata condanna, secondo l'articolo 33 del titolo II del codice penale militare di pace, comporta la rimozione dal servizio e quindi la perdita del lavoro, unica fonte di sostentamento per sé e i suoi familiari;
da una nota del sindacato di Polizia Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forza di polizia) dell'8 ottobre 2013 si legge che le accuse nei confronti del maresciallo Masi si basano su dati oggettivi palesemente falsi come l'asserita "rarissima concessione dell'utilizzo di auto private per l'espletamento di servizi di indagine" e che sarebbe bastato depositare ulteriori memoriali di servizio che avrebbero attestato l'effettivo utilizzo di auto private per l'espletamento di servizi di indagine che, però, sono stati negati con forza dal comando provinciale;
a parere degli interroganti quanto accaduto al maresciallo Masi appare come un semplice pretesto per bloccare, punire e mettere a tacere un uomo fuori dalle logiche del sistema che aveva denunciato di essere stato ostacolato dai superiori nella ricerca dei *boss* latitanti Provenzano e Messina Denaro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se risulti quali siano i motivi ostativi per i quali il maresciallo Saverio Masi non debba essere reintegrato al reparto investigativo dei Carabinieri di Palermo, alla luce del fatto che, a parere degli interroganti, è lecito dubitare sulla correttezza della condanna, ferma restando l'autonoma valutazione da parte dell'autorità giudiziaria in merito ai rilevanti fatti citati ed alle eventuali responsabilità personali dei soggetti coinvolti a qualunque titolo.
(3-01115)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
PUPPATO, SANGALLI, ALBANO, LAI, FRAVEZZI, Maurizio ROMANI, LUCHERINI, SOLLO, SCALIA, FABBRI, LO GIUDICE, MORGONI, SANTINI, ROMANO, PANIZZA, ORRU', MOLINARI, IDEM, MASTRANGELI, PEZZOPANE, PAGLIARI, LANIECE, FAVERO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa* - Premesso che:
l'art. 11 della Costituzione stabilisce che "L'Italia ripudia la guerra (…) come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo";
le notizie che giungono dai territori di Gaza e Israele mettono in luce l'esistenza di una vera e propria guerra in corso in Medio oriente con centinaia di razzi intercettati dalla contraerei israeliana e centinaia di vittime palestinesi nei *raid* aerei decisi dal Governo di Gerusalemme;
considerato che:
l'ennesimo conflitto tra Israele e Palestina ha avuto inizio con l'uccisione da parte di estremisti palestinesi di 3 ragazzi israeliani e con la conseguente ritorsione da parte di un gruppo di estremisti

israeliani che hanno rapito e arso vivo un sedicenne palestinese;
la situazione attuale è incandescente e soprattutto ingestibile; i due Paesi, infatti, sembrano ormai vittime di frange estremiste interne che non riescono a tenere sotto controllo; se non fermate in tempo, potrebbero davvero decidere il destino dei due popoli;
ciò è confermato dall'incapacità del Governo di Abu Mazen di controllare le frange estremiste di Hamas, che non sembrano affatto intenzionate ad accettare la tregua proposta dal Governo egiziano, accolta con favore dallo stesso Abu Mazen; così come il Governo Netanyahu sembra schiavo dell'alleanza con il partito nazionalista Israel Beytenu di Avigdor Lieberman che da sempre protende per usare la forza nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese;
rilevato che:
il Governo di Abu Mazen ha richiesto esplicitamente la protezione da parte delle Nazioni Unite dei territori palestinesi;
Israele si è detta pronta a cessare i *raid* aerei non appena cesserà il lancio di razzi e altri armamenti da parte dei palestinesi;
il Governo egiziano ha iniziato fin da subito una difficile mediazione tra i due Paesi al fine di stabilizzare l'area;
considerato, infine, che:
la drammatica situazione in cui da anni "vivono" il popolo palestinese e il popolo israeliano non è più tollerabile, né per gli uni né per gli altri;
il livello di insofferenza tra le due comunità ha superato ormai ogni limite e la tensione tra i due popoli, dopo anni di continui e reciproci attacchi, è massima;
allo stato, nessuna soluzione appare percorribile in tempi brevi, e ciò preoccupa anche per gli effetti destabilizzanti che ciò inevitabilmente comporta sui Paesi confinanti sempre più esposti alla guerra civile;
la posizione italiana ed europea nei confronti di Israele è e rimane di amicizia e alleanza, pur nella previsione di un riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese in uno Stato sovrano;
la capacità di agire a livello internazionale dell'Italia nell'area mediorientale è provata da numerose esperienze, non ultima l'intervento in Libano a seguito della crisi del 2006, interventi sempre mirati alla costruzione della pace tra le nazioni e in un contesto di accordi internazionali,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario, opportuno e doveroso avviare all'interno dei competenti organi europei e sovranazionali un'azione di pacificazione dell'area, prevedendo anche l'invio di un contingente internazionale necessario a presidiare la striscia di Gaza, a garantire il disarmo delle frange estremiste, nonché a supportare i Governi israeliano e palestinese a ristabilire il controllo e l'ordine necessari a stipulare nuovi trattati di pace e a riavviare il disegno di una *road map* per l'indipendenza della Palestina, assicurando, finalmente, la pace e la sicurezza dei cittadini israeliani e palestinesi.
(3-01114)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MOSCARDELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che in data 11 novembre del 2005 la Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto una convenzione con l'Istituto mediterraneo di formazione per le professionalità nautiche (ISMEF), *onlus* con sede legale a Roma, finalizzata alla creazione di un macro progetto di alta formazione professionale nel settore della nautica da diporto;
considerato che:
l'articolo 1 della convenzione prevede tra le attività finalizzate alla realizzazione del macro progetto anche la ristrutturazione per la destinazione a polo didattico e formativo del complesso edilizio delle ex fornaci Sieci, sito a Minturno (Latina);
con l'articolo 2, il Ministero si è impegnato a finanziare le attività nell'ambito della disponibilità messe a disposizione dalla legge di bilancio per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 145 della legge n.

388 del 2000;
inoltre si è impegnato ad erogare i finanziamenti per le iniziative e le attività previste, previa valutazione dei resoconti documentali sull'attuazione delle linee di azione, nel rispetto delle percentuali stabilite dall'art. 22, comma 14, lettera *c)*, della legge n. 448 del 2001, come successivamente modificato dall'art. 80, comma 13, della legge n. 289 del 2002;
considerato, inoltre, che i consiglieri comunali di Minturno hanno presentato numerose interrogazioni al sindaco *pro tempore* e alla Giunta comunale riguardanti la situazione strutturale degli immobili ex area Sieci e del castello baronale di Minturno, senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta formale in merito,
si chiede di sapere:
se sia stata rispettata totalmente nei suoi contenuti la convenzione di riferimento, stipulata tra il Ministero e ISMEF;
quali interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di adeguamento o di altro tipo siano stati effettuati ad oggi dall'ISMEF;
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle reali condizioni in cui versano attualmente gli edifici destinati a polo didattico, come previsto nella convenzione;
se il Ministero abbia effettuato le verifiche e i controlli sugli obblighi previsti dalla stessa convenzione e in quali forme.
(4-02505)
VOLPI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
al fine di contenere il costo dell'energia elettrica, il Governo Renzi ha adottato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nel quale, all'art. 25 (rubricato "Modalità di copertura di oneri sostenuti dal gestore dei servizi energetici GSE SpA"), si stabilisce che "Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso", che il GSE definisce "sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo". Il provvedimento affida al GSE il potere di proporre al Ministero dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per tali attività, ogni tre anni, limitandosi a stabilire che il Ministero approvi semplicemente su base triennale tale previsioni di spesa;
in un momento nel quale si appresta a licenziare 63 giovani che erano in procinto di regolarizzare la propria posizione contrattuale e che invece verranno mandati a ingrossare le fila della disoccupazione giovanile, il GSE si vede così attribuito, di fatto, un potere di spesa illimitato non sottoposto ad alcun controllo ad eccezione di quello di legittimità della Corte dei conti. Aspetto, questo, che appare del tutto sconveniente se si considera che in questi anni, secondo quanto risulta all'interrogante, avrebbe esponenzialmente aumentato le proprie spese, a fronte di una limitazione, se non di un arresto, degli incentivi alle fonti rinnovabili;
nel 2014 il GSE, i cui costi di gestione sono sottratti ad efficaci forme di controllo contabile, ha preventivato una spesa per le proprie esigenze di gestione di 111 milioni di euro, ossia il 18 per cento in più rispetto al 2013 (quando la spesa era stara pari a 91 milioni), nonostante le misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni fossero state ampiamente preannunciate tanto dal Governo Monti quanto dal Governo Letta;
il provvedimento in questione viene elaborato specificatamente dalla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, l'efficienza energetica e il nucleare del Ministero, il cui direttore generale, Rosaria Fausta Romano, è anche membro del consiglio d'amministrazione dello stesso GSE, versando, pertanto, a giudizio dell'interrogante in una situazione di conflitto di interessi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in grado di fornire una puntuale rendicontazione delle spese che giustifichino un così grande aumento di bilancio;
se non ritenga di disporre la pubblicazione degli atti del consiglio d'amministrazione del GSE dai quali si evinca la decisione di licenziare 63 giovani ormai perfettamente inseriti nelle attività societarie;

se abbia conoscenza del fatto che la dottoressa Rosaria Fausta Romano era contemporaneamente "soggetto controllore" e "soggetto controllato", in quanto membro del consiglio d'amministrazione del GSE;

se abbia avuto conoscenza che il GSE finanziava decine di iniziative asseritamente culturali ma probabilmente fuori dagli obiettivi aziendali;

se, per concludere, il Ministro, direttamente o attraverso l'azienda di famiglia, la Ducati energia, abbia la proprietà, diretta o indiretta, di impianti di produzione di energia rinnovabile che ricevono incentivi dal GSE.

(4-02506)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente(Difesa):

3-01115, del senatore Santangelo ed altri, sulla rimozione di un maresciallo dei carabinieri dal reparto investigativo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 280a seduta pubblica del 16 luglio 2014, nell'intervento della senatrice Montevecchi, a pagina 58, alla seconda riga del quarto capoverso, dopo le parole: "famiglie dei" inserire la seguente: "soldati".

1.4.2.9. Seduta n. 283 (pom.) del 17/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

283a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Cerco di interpretare la volontà dei colleghi parlamentari, chiedendo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,05)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato, a maggioranza, modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori del Senato fino all'8 agosto 2014.

In relazione ai provvedimenti all'esame dell'Assemblea, per le prossime settimane sono state previste sedute con votazioni dal lunedì mattina al venerdì.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione generale sul disegno di legge costituzionale, salvo gli ultimi due interventi che avranno luogo nella seduta antimeridiana di lunedì 21 luglio. Nella medesima seduta si svolgeranno le repliche. Si passerà quindi all'esame degli emendamenti.

Nel corso della seduta pomeridiana di giovedì 24 luglio, sarà avviato l'esame del decreto-legge competitività, ove concluso dalle Commissioni competenti.

Nella settimana dal 28 luglio al 1° agosto, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi il decreto-legge cultura e turismo, già approvato dalla Camera dei deputati e in scadenza mercoledì 30 luglio, e - ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - il decreto-legge pubblica amministrazione.

Il calendario della settimana dal 4 all'8 agosto prevede la discussione del decreto-legge in materia carceraria, ove approvato dalla Camera dei deputati, e 1'eventuale seguito degli argomenti non conclusi.

Il calendario sarà inoltre integrato con l'esame del bilancio interno e del rendiconto del Senato.

Infine, gli orari delle sedute della prossima settimana potrebbero subire variazioni in relazione alla possibile convocazione del Parlamento in seduta comune, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del CSM.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'8 agosto 2014:

Giovedì	17	luglio	pom.	h. 15	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Nella mattinata di venerdì 18 luglio l'Aula del Senato sarà impegnata nella riunione della Conferenza

delle Commissioni specializzate per gli affari dell'Unione europea (COSAC).

Lunedì	21	luglio	ant.	h. 11-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Martedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1541 - Decreto-legge n. 91, competitività *(Voto finale entro il 25 luglio) (Scade il 23 agosto)* ***(da giovedì 24, pom.)*** *(Ove concluso dalle Commissioni)*
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Giovedì	24	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Venerdì	25	"	ant.	h. 9,30	

Gli orari delle sedute potranno subire variazioni in relazione alla possibile convocazione del Parlamento in seduta comune.

Lunedì	28	luglio	ant.	h. 11-14	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1563 - Decreto-legge n. 83, cultura e turismo *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 30 luglio)* - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione *(Scade il 23 agosto) (Ove approvato dalla Camera dei deputati)*
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Martedì	29	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Mercoledì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Giovedì	31	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 15	
Venerdì	1°	agosto	ant.	h. 9,30	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Lunedì	4	agosto	ant.	h. 11-14	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 92, in materia carceraria *(Scade il 26 agosto) (Ove approvato dalla Camera dei deputati)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Martedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30	
"	"	"	pom.	h. 15	
Venerdì	8	"	ant.	h. 9,30 *(se necessaria)*	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 92, in materia carceraria) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Il calendario sarà integrato con l'esame del bilancio interno e del rendiconto del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1541
(Decreto-legge n. 91, competitività)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	

Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		43'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1563
(Decreto-legge n. 83, cultura e turismo)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'

LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 92, in materia carceraria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi non abbiamo votato a favore di questo calendario perché, facendoci tra l'altro carico delle questioni di cui non si fa carico il Governo, abbiamo chiesto di proseguire la prossima settimana così come previsto dal calendario precedente che avete approvato in quest'Aula. Questo lo sottolineo per coloro che non partecipano alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo: sappiate che, contro il nostro parere, visto che noi avevamo chiesto inserimenti di altri provvedimenti, altre modalità e altri tempi, avevate chiesto per la prossima settimana di fare i decreti - perché sono in scadenza - competitività e cultura.
Lei sa, signor Presidente, perché ne abbiamo discusso e sono qui presenti tanti rappresentanti della 7a Commissione, che il ministro Franceschini aveva chiesto anche alle opposizioni, visto che il decreto-legge cultura e turismo scade il 30 luglio ed è in seconda lettura, di ritirare gli emendamenti e trasformarli in ordini del giorno, cosa che credo tutte le opposizioni abbiano fatto. Ora invece ci troviamo di fronte ad un calendario in cui del decreto-legge cultura e turismo evidentemente non importa più niente a nessuno. Non solo, ma scopriamo addirittura che la maggioranza si fa ostruzionismo, perché quelli che non hanno ritirato gli emendamenti in 7a Commissione per fare in modo che non potesse essere pronto per lunedì sono il Gruppo del Partito Democratico e - mi dicono - quello del Nuovo Centrodestra, ossia le forze di maggioranza.
Io, francamente, trovo tutto ciò paradossale. Ovviamente, un discorso analogo riguarda il decreto-legge competitività. Il nostro calendario alternativo prevedeva di tornare al calendario precedente, iniziando lunedì con l'esame del decreto-legge cultura e turismo, per proseguire con l'esame del decreto-legge competitività. Inoltre, lo so che lei e tutta l'Aula siete annoiati, ma era pronta anche una

serie di altri provvedimenti, come il famoso disegno di legge anticorruzione che non si sa più che fine abbia fatto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*.

Ci ritroviamo invece con un calendario in cui impera l'ossessione della corsa alle riforme. Si fanno quindi le riforme mettendo, addirittura, in conto la possibilità di far decadere un decreto-legge pur di imprimere un'accelerazione, che detta tempi, come al solito, molto, molto stringati.

Chiedo se questo è il modo, lo dico a lei signor Presidente ma mi rivolgo a tutti i colleghi, di rispettare la richiesta avanzata. Sono stati svolti tantissimi interventi in quest'Aula, con posizioni più o meno critiche, con richiesta di modifiche: molti colleghi oggi hanno detto che, a seconda delle votazioni e delle soluzioni che verranno trovate su alcuni emendamenti che sono stati presentati, decideranno come votare.

Come è evidente a tutti, quindi c'è la necessità di fare una riflessione attenta, anche perché, signor Presidente, in questo caso, se passa un emendamento e si scrive qualche stupidaggine, non stiamo parlando di un decreto-legge. Le riforme costituzionali non sono un decreto-legge, al quale poi magari nel corso dell'esame del decreto-legge successivo si può mettere una pezza.

Tutti ci sentiamo costituenti qui, anche chi magari - come me - dovrebbe essere molto più modesto, ma dobbiamo saper calibrare bene quello che ci accingiamo a fare, studiando gli emendamenti. Credo infatti, signor Presidente, che tutti i senatori abbiano il diritto, quando saranno pronti i fascicoli (colgo anzi l'occasione per ringraziare gli uffici, perché il lavoro è faticoso e complicato), di guardarli, di studiare, di decidere ed avere la possibilità di capire come votare una parte e l'altra.

Onestamente, questa continua accelerazione, questa continua ossessione mi ha fatto sorgere un dubbio ed ho chiesto alla ministra Boschi e al Governo se stiamo producendo questa fortissima accelerazione - e scusate la battuta - perché magari in Europa se gli diamo il Senato ci danno la Mogherini in cambio. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e dei senatori Bonfrisco e Liuzzi)*. Non so se questo è ciò che c'è in palio.

Capisco che la cultura è sempre l'ultimo dei problemi in questo nostro Paese, è sempre l'ultima delle questioni da affrontare, ma siamo arrivati al paradosso che un Governo che ha emanato il decreto-legge possa addirittura mettere in conto la possibilità di far decadere il decreto-legge, quando ha chiesto un atto di responsabilità alle opposizioni e le opposizioni lo hanno fatto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e dei senatori Bignami e Liuzzi)*. E invece cosa si fa? Si deve continuare con questo ritmo (ci dobbiamo già abituare a marciare?) per procedere con tempi rapidi senza avere alcuna possibilità di riflessione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX)*. Signor Presidente, chiedo al Governo di avere almeno rispetto per i decreti-legge che emana!

Chiedo quindi di ripristinare il calendario che quest'Aula aveva votato e che prevedeva, innanzitutto, l'esame del decreto-legge cultura nella giornata di lunedì, a seguire quello relativo alla competitività e poi il disegno di legge anticorruzione, questione che evidentemente, anche quella, è l'ultima delle preoccupazioni di questo Governo e di questa maggioranza. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

Noi stiamo, qui quasi fossimo una Costituente, a discutere della riforma costituzionale. Il Governo, Renzi, la deve piantare, per ottenere le sue piccole soddisfazioni, di continuare a tenere quest'Assemblea sotto pressione con i tempi, con i ritmi e addirittura anche con la proposta di lavorare tutta la notte! *(Vivi applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut, Misto-ILC, Misto-MovX e dei senatori Scavone e Compagnone)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, per prima cosa mi sarebbe piaciuto, visto quello che è successo nella Conferenza dei Capigruppo, avere qui il Ministro per i rapporti con il Parlamento, perché ha preso determinate decisioni e ha fatto determinate scelte in quella riunione, ed era giusto che si confrontasse con l'Aula. Purtroppo, accade troppo spesso che questo Governo mandi i Sottosegretari, mentre i Ministri vengono, fanno una passerella per un quarto d'ora-venti minuti e poi vanno chissà dove (ricordiamoci della famosa partita del presidente Renzi, continuerò a dirlo in eterno). *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

È la seconda volta che partecipo alla Conferenza dei Capigruppo. La prima volta c'era un ottimismo smisurato, il Ministro ci aveva detto di non preoccuparci perché il dibattito sarebbe durato poco e di conseguenza il giorno dopo si sarebbe parlato dei decreti. Benissimo, dei decreti invece non si parla. Noi lo abbiamo detto in più di un'occasione: va bene affrontare le riforme, anche le riforme costituzionali, ma per prima cosa dobbiamo parlare dei problemi del Paese. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).* Se i problemi del Paese si chiamano competitività e cultura e turismo, quei decreti devono avere la priorità. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX e della senatrice De Petris)*. Lo abbiamo detto in più di un'occasione e andremo avanti a dirlo ancora.

Purtroppo, però, la priorità è un'altra: è portare a casa il più velocemente possibile questa schifosa riforma costituzionale. È la priorità di questa maggioranza e di conseguenza si va contro tutti e contro tutto e si va anche contro, come ha detto giustamente la senatrice De Petris, quelli che sono, se non degli accordi, dei *gentlemen agreement* all'interno delle Commissioni.

A me dispiace per il senatore Marcucci, perché come ho detto nella Conferenza dei Capigruppo, è una brava persona: è uno di quei Presidenti (lo dico da membro della Commissione cultura, dove ammetto di andare poco) al di sopra delle parti, una persona che sa il fatto suo e sa gestire la Commissione. Lo dicono e lo hanno sempre detto tutti. Ebbene, lo avete messo in estremo imbarazzo, voi e il vostro Ministro gli avete fatto fare una figura indescrivibile. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami)*. Ieri, insieme al Ministro, si è deciso che il sottoscritto avrebbe ritirato gli emendamenti e li avrebbe eventualmente ripresentati in Aula. Io però ho detto che magari non li avrei neanche ripresentati in Aula, perché volevo togliere a questa maggioranza l'imbarazzo di porre la fiducia su un provvedimento come il decreto cultura e turismo. Perché non si può pensare davanti al Paese, di venire a mettere la fiducia su un decreto come quello. Per questo io, come altri colleghi, ho ritirato gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX).*

La maggioranza ha fatto la minoranza. La maggioranza, il PD e il Nuovo Centrodestra, che non muove foglia che il PD non voglia, hanno fatto la minoranza.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ma non vi vergognate?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Mi dispiace, cari colleghi dell'NCD, ma purtroppo se il PD vi dice di fare una cosa, voi la fate, e in questo caso l'avete dimostrato. *(Vivaci commenti del senatore Sacconi).*

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Chiedi la parola!

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, senatore Arrigoni, lasciate terminare l'intervento. *(Proteste dal Gruppo M5S all'indirizzo del senatore Sacconi).*

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Il Nuovo Centrodestra, che non muove foglia, in questo Senato, che il PD non voglia, ha mantenuto gli emendamenti per fare ostruzionismo e per bloccare i lavori della Commissione. Caro Sacconi, fattelo dire dai miei colleghi della 7a Commissione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX).*

È stato imbarazzante per il mio collega Candiani, che è andato per la prima volta in Commissione, assistere alla maggioranza che faceva opposizione alla maggioranza: veramente una cosa interessantissima, la scriveranno nei libri di storia.

Come ultima cosa, che cosa abbiamo fatto nella Conferenza dei Capigruppo, visto e considerato - caro Sacconi - che noi siamo gli oppositori, visto e considerato - caro Sacconi - che noi non lavoriamo per il bene di quest'Aula?

Abbiamo avanzato una proposta davvero semplice: lunedì si parla di cultura e turismo, da martedì si inizia a parlare di riforme, *non stop*, e poi si parla di competitività e di tutto quello di cui volete discutere. In tal modo si sarebbe dato il tempo ai relatori di esaminare gli emendamenti e a tutti di organizzare il lavoro; nel frattempo si sarebbe parlato di cultura e turismo, perché questo Governo ci viene a dire che la cultura e il turismo sono prioritari.

MIRABELLI *(PD)*. Non è vero!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Perché questo Presidente del Consiglio ci dice che la cultura e il turismo, per lui, devono diventare il fiore all'occhiello.

MIRABELLI *(PD)*. Ma che cosa dici?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Di conseguenza abbiamo avanzato ancora una volta una proposta costruttiva che il ministro Boschi ha voluto bocciare, e ripeto: bocciare.

Quindi, andiamo avanti così. Trattiamo le riforme, trattiamo 7.850 emendamenti e vediamo quando porterete a casa questa riforma costituzionale. Mai! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC eMisto-MovX)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, mi scusi, la sua proposta di variazione del calendario coincide con quella avanzata dalla senatrice De Petris ?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Presidente, sì, coincide con quella della senatrice De Petris.

PRESIDENTE. Glielo chiedo ai fini delle votazioni.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Le dico comunque una cosa. Portate avanti la vostra proposta, iniziamo a trattare gli emendamenti e ci divertiremo.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, non le ho dato la parola per svolgere un ulteriore intervento. Le ho chiesto solo di precisare la sua proposta di variazione del calendario dei lavori.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Un minuto ad emendamento, come volete fare, e ci divertiremo.

Presidente, non sono ancora papà e né quindi nonno ma, se andiamo avanti con il vostro metodo di lavoro, forse diventerò bisnonno prima di vedere questa riforma. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-ILC e della senatrice Bonfrisco)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Intanto prendiamo atto che finalmente si vuole lavorare dal lunedì al venerdì, e già questa è una bella notizia.

Oltre al fatto di concordare con quanto appena detto dalla senatrice De Petris e dal collega Centinaio, devo dire che mi trovo in estremo imbarazzo. Mi rivolgo in special modo ai colleghi del PD.

La ministra Boschi è venuta in Conferenza dei Capigruppo e ha detto che, secondo lei e quindi secondo il Governo, bisogna... *(Il senatore Marton interrompe lo svolgimento del suo intervento) (Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio.

MARTON *(M5S)*. ...dare continuità alla riforma costituzionale.

Come si dà continuità alla riforma costituzionale? Lunedì si svolgono gli ultimi interventi della discussione generale e poi c'è la replica del Governo. Da lunedì a giovedì si votano gli emendamenti e poi si incardina il decreto competitività. Dopodiché forse... *(Il senatore Marton si interrompe nuovamente)*. *(Brusio)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Non si sente niente.

PRESIDENTE. Senatore Marton, l'interesse per il suo intervento farà sicuramente azzittire tutti.

MARTON *(M5S)*. Lei non lo sente, ma io sento il brusio.

PRESIDENTE. Vuol dire che l'Aula è sorda.

MARTON *(M5S)*. Se il senatore Sacconi rivolge minacce alla Lega, può benissimo farlo fuori, non qua in Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, come dicevo, da lunedì a giovedì si votano gli emendamenti. Nel frattempo, lei deve discutere con la presidente Boldrini in merito alla votazione del Consiglio superiore della magistratura o quant'altro, laddove si riesca a trovare un accordo. Quindi, arrivano gli ulteriori decreti dalla Camera e si riprende a spizzichi e bocconi a trattare gli emendamenti. Giusto?

Ho fatto un conto in Capigruppo, essendo di una semplicità allucinante, che è il seguente: anche se noi lavorassimo da lunedì mattina sino all'8 agosto 24 ore su 24, avremo sei minuti ad emendamento. Se questo è il modo di fare una riforma costituzionale, signori, veramente in bocca al lupo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ripeto, sei minuti ad emendamento, anzi scusatemi, ho sbagliato il conto: sono 3 minuti e 30.

Qual è la proposta? Ci date sempre contro dicendo che non siamo propositivi e che non abbiamo senso di responsabilità. A me sembra che il Governo sia totalmente impazzito. Ripeto: è totalmente impazzito e fuori controllo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signori, voi state facendo una riforma costituzionale tra una partita di calcio, un pranzetto e quant'altro, dando ad un emendamento che potrebbe cambiare la vita delle persone il tempo di tre minuti. Queste sono l'attenzione e il vostro senso di responsabilità? È questo che volete veramente? Non so - a questo punto lo metto anche in dubbio; non voglio offendervi, ma lo metto in dubbio - se voi sappiate cosa sta succedendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non voglio offendere e, quindi, cercherò di essere ancora più pacato. Signor Presidente, in relazione all'esame della riforma costituzionale, propongo quanto segue: prendiamoci il tempo che serve, rimandiamola a settembre, al rientro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Prendiamo il tempo corretto per valutare i decreti: prima quelli in scadenza e poi quelli che arrivano. Se rimane tempo, entro l'8 agosto (visto che le vacanze le volete per forza fare l'8 agosto), infiliamo il provvedimento anticorruzione. Secondo me, sono cose molto più utili al Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La proposta, quindi, è la seguente: da lunedì decreto cultura, con il tempo, anche da calendario precedente, dopo di che il decreto competitività e quelli che arrivano. Se c'è tempo, argomenti non conclusi: inseriamo il provvedimento in materia di anticorruzione e rimandiamo a settembre le riforme costituzionali. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, il mio vuole essere un appello sulla scorta degli interventi che ho potuto ascoltare; soprattutto un appello a una sua valutazione, come Presidente del Senato, in ordine al fatto che noi siamo qui e abbiamo da giudicare, sullo sfondo, il lavoro di modifica della Costituzione, vale a dire un lavoro di condivisione di principi.

È certo ben difficile comprendere che potremo trovarci disponibili a condividere dei principi quando sembriamo ribaltare nel metodo le cose più ovvie. Abbiamo in quest'Aula le opposizioni che difendono la calendarizzazione dei decreti voluti dal Governo e, nello stesso tempo, abbiamo una indisponibilità (che non capisco se è del Senato o se, invece, è del Governo) nei confronti di un ragionevole tempo della discussione costituzionale.

Faccio allora appello a tutti. Credo che, se andassimo a discutere i nostri decreti secondo le ragionevoli esigenze che il Paese ha, finalizzate all'urgenza di questi decreti, daremmo tutta la collaborazione possibile nella fase di valutazione degli emendamenti e del tempo degli emendamenti, nel momento in cui collocheremo la discussione degli emendamenti a tempo debito. In questo senso, credo che sia la proposta della senatrice De Petris, sia quest'ultima, del collega Marton, debbano essere prese in considerazione secondo il criterio più semplice: un nuovo spirito. Infatti, senza spirito costituente sarà difficile fare una Costituzione condivisa. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Orellana)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per fatto non personale, ma di Gruppo.

Vorrei soltanto rendere edotta l'Assemblea che non corrisponde al vero ciò che ha detto il senatore Centinaio a proposito della nostra posizione in seno alla Commissione cultura. Non c'è nessun nostro emendamento: ci sono solo ordini del giorno, largamente condivisi anche con i senatori del Gruppo della Lega Nord per alcuni contenuti.

Questo però può succedere se, ovviamente, la partecipazione ai lavori della Commissione è saltuaria.

Io mi auguro che le relazioni con il capogruppo Centinaio miglioreranno, come gli auguro quanto prima la paternità. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per due puntualizzazioni. La prima è che, fermo restando il calendario che lei ha letto e quello che sarà l'esito delle votazioni delle proposte alternative, voglio che resti agli atti che quell'impianto deve essere modificato se non si riesce a raggiungere un'intesa rispetto alla Camera dei deputati che consenta ai relatori di poter leggere gli

emendamenti. Io mi rifiuto, infatti, di esprimere dei pareri rispetto a quello che non ho letto. Se, come sembra, gli emendamenti saranno nella nostra disponibilità da lunedì mattina, io pretendo di avere il tempo per fare un lavoro serio (e credo lo stesso valga per la mia collega). Diversamente, lo spirito collaborativo cambia.

In secondo luogo, avendo ascoltato l'intervento del collega Marton e poi quello del senatore Mauro, io voglio assolutamente ribadire che, avendo inserito nel calendario delle settimane successive il seguito della discussione degli argomenti non conclusi, non c'è, allo stato dell'arte, nessun contingentamento sulle riforme. Questo ci tengo che resti agli atti. Non facciamo quindi conteggi dei tempi, perché non siamo di fronte a questa situazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

La proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Centinaio è di contenuto analogo a quella della senatrice De Petris, e pertanto non verrà posta in votazione.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marton, che contiene una piccola variazione relativa al rinvio a settembre dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi rifaccio all'intervento del vice presidente Calderoli, che credo parlasse anche a nome della presidente Finocchiaro. Egli ha rappresentato la loro posizione nel caso sia vero che i circa 7.800 emendamenti verranno loro consegnati nella mattinata di lunedì. Lo stesso principio vale anche per noi.

Se lei ritiene, che, finita la discussione generale e fatte le repliche - poiché mi sembra che il calendario preveda che la seduta pomeridiana inizi alle ore 16,30 con le votazioni, se ho capito bene...

PRESIDENTE. Il calendario prevede l'inizio della seduta alle 16, se non ricordo male.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Meglio. Atteso che i relatori devono essere necessariamente in Aula alle ore 11 e che questo lavoro, ovvero confrontare, analizzare e valutare gli emendamenti, può essere svolto in maniera degna presumibilmente dalle ore 13,30, alle ore 16, le chiedo, Presidente, se non sia il caso invece di prevedere, alla fine della discussione generale e dopo le repliche, un congruo tempo da dare a tutta l'Assemblea per poter leggere gli emendamenti.

La mia non vuole essere una richiesta di rinvio, Presidente, non a caso la faccio adesso, però ci metta nella condizione - e lascio a lei stabilire le modalità - di poter fare un lavoro importante, perché ancora sul testo licenziato dalla Commissione c'è molto ma molto da fare. Se non diamo la possibilità ai relatori, una volta che si sono fatti un quadro, sulla base di tutte le dichiarazioni e delle discussioni che si sono svolte, di farsi un proprio convincimento su cosa ancora manca in questa riforma e su cosa forse è il caso che venga rivisto ed emendato, credo che non facciamo un buon lavoro; quindi, ai fini veramente di organizzare meglio i nostri lavori (noi saremo sicuramente in Aula alle 16 come ci saremo alle 11), credo che un lasso di tempo vada dato all'Assemblea per valutare, emendamento per

emendamento, la possibilità di migliorare il testo, perché il testo ha bisogno di miglioramenti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, dal momento che il decreto competitività è calendarizzato in Aula per la prossima settimana, le chiedo semplicemente se è possibile riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, almeno fino a domani.

PRESIDENTE. La Presidenza valuterà.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 15,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ben trent'anni or sono venne un uomo nella prima linea politica della Nazione che, riprendendo tesi minoritarie nel dibattito costituzionale, propose una grande riforma - così la chiamò - con lo scopo di accelerare i processi decisionali e di consolidare l'autorevolezza dello Stato nel rapporto i suoi cittadini e con gli altri Stati. Ne indicava già allora le ragioni nella velocità acquisita dalle dinamiche delle economie e dei popoli, esaltate da emergenti fenomeni di interrelazione. Paragonò la nostra democrazia ad una carrozza a cavalli nel tempo dei vettori che già superavano la barriera del suono. Egli fu allora diffusamente accusato di autoritarismo da una politica ancora condizionata, dopo quattro decenni, dall'esperienza della dittatura e da meno nobili opportunismi in base ai quali non si doveva

poter governare senza un preventivo negoziato con l'opposizione.

Immaginate allora quanto possa essere oggi motivato a cambiare il nostro obsoleto impianto istituzionale chi allora partecipò alla sconfitta di quel tentativo. Ma, nondimeno, potete agevolmente immaginare quanto tutte le senatrici e i senatori del Nuovo Centrodestra vivano questo storico passaggio parlamentare con l'emozione e con la responsabilità di voler essere tra i nuovi costituenti, e ciò perché in gran parte abbiamo partecipato a un tentativo di riforma, nove anni or sono, cui si oppose la miopia della sinistra politica di allora, fino alla bocciatura referendaria, in un particolare contesto emozionale. Ma per tutti noi vale la consonanza tra questa riforma e la nostra cultura politica, quella di un movimento che si collega idealmente alla destra storica e si è dato quale missione la ricostruzione della coesione della Nazione, l'affermazione dei suoi principi fondativi, la ricostituzione dello Stato unitario dopo i processi di disgregazione determinatisi negli ultimi due decenni.

Nella nostra cultura politica tutto ciò si tiene, perché una Carta costituzionale deve essere sostenuta da un retroterra di principi condivisi - e per questa ragione non ne mettiamo in discussione quella Parte I che riconosce il valore della vita e della famiglia naturale - e poi da una diffusa aspirazione al primato della democrazia sugli interessi particolari; di qui la volontà di renderla governante, semplificando i percorsi decisionali, riducendo oneri non più necessari, riconducendo ad uno lo Stato polimorfo. Per questo ne consideriamo necessario complemento quell'elezione diretta del Capo della Nazione che trent'anni or sono era il cuore della grande riforma. Siamo convinti che questo primo passo ne ponga oggettivamente le premesse, che poi potranno essere sviluppate in un quadro di pesi e contrappesi a quel punto, evidentemente, ancor più necessari.

Vogliamo fortemente l'unità della Nazione, anche attraverso una figura istituzionale che in ragione dell'elezione diretta sia naturalmente vocata alla rappresentanza di tutti e non solo della parte di provenienza. Siamo stati protagonisti del percorso che ci ha condotto a questa fase di lavoro in Assemblea a partire dall'atto di cui portiamo un merito pressoché esclusivo: avere consentito la continuità della legislatura fino al punto di non aderire a Forza Italia, continuando l'esperienza del Popolo della Libertà in una nuova formazione politica.

Il Nuovo Centrodestra ha creduto che la fondamentale ragione di continuità della legislatura fosse proprio la riforma dello Stato, quale atto utile a ricollegare una società disorientata con le proprie istituzioni e a ricostruire un circuito della fiducia che solo può sostenere la stessa propensione a consumare e a intraprendere nel nostro Paese.

Nel merito abbiamo poi espresso due preoccupazioni fondamentali. La prima ha riguardato la possibilità che il bicameralismo perfetto, cacciato dalla porta, rientri dalla finestra in una versione peggiorata dalla sproporzione tra il grado di rappresentatività dei senatori e i poteri loro conferiti. La seconda si è riferita al primato dell'interesse nazionale rispetto alle autonomie regionali e locali la cui sovranità non può in alcun modo essere illimitata, come illimitato è stato talora il formarsi di debito nelle Regioni e nei Comuni.

Siamo soddisfatti per i cambiamenti intervenuti con riferimento alla rappresentatività dei senatori, anche se ne avremmo preferito l'elezione diretta, così come abbiamo proposto nel nostro disegno di legge. Rimane tuttavia una residua forma di bicameralismo perfetto con riferimento al potere del Senato sul bilancio dello Stato in quanto le richieste di correzione condurrebbero alla procedura rafforzata nella Camera dei deputati, con i prevedibili problemi connessi alla vocazione alla spesa di sindaci e consiglieri regionali.

Per questa ragione un nostro emendamento proporrà di ricondurre a coerenza quel grado, pur migliorato, di rappresentatività dei senatori, con un potere del Senato proprio, che non torni in alcun modo ad essere perfettamente paritario con la Camera dei deputati, con riferimento - insisto - al bilancio dello Stato, la cui approvazione è atto che si connette strettamente a quello di fiducia nei confronti del Governo. Voglio ricordare a questo proposito che rimaniamo tra le non molte democrazie occidentali che non considerano il bilancio dello Stato come atto esclusivo dell'Esecutivo, che il Parlamento può approvare o no, ma senza quel processo codecisionale intenso che ci ha a lungo caratterizzato.

Chiediamo peraltro correzioni anche con riferimento al rapporto tra lo Stato, le Regioni e i Comuni. Siamo molto soddisfatti, perché la Commissione ha introdotto quei costi e fabbisogni *standard* tendenzialmente più efficienti tra quelli praticati, che erano compresi nella legge sul federalismo fiscale e che meritano una codifica costituzionale, proprio perché costituiscono il perno della sovranità limitata delle Regioni e dei Comuni e costituiscono la premessa per quel potere dello Stato - che chiediamo sia previsto nel testo attraverso un nostro emendamento - che consiste nel commissariamento delle Regioni, e ovviamente anche dei Comuni, nel caso si produca uno squilibrio strutturale dei loro bilanci, misurato soprattutto su quei costi e quei fabbisogni *standard*. Allo stesso modo chiediamo che siano messi a gara i servizi pubblici locali in tutti i casi in cui la gestione pubblica risulti inefficiente (e sfido chiunque a sostenere che vi è una gestione efficiente dei servizi pubblici locali, gestiti direttamente dalle amministrazioni locali).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Sacconi.

SACCONI *(NCD)*. Mi avvio a concludere, signor Presidente. Siamo quindi portatori di poche modifiche, ispirate alla ricostruzione dello Stato unitario, dopo le disastrose conseguenze prodotte dalla riforma costituzionale del 2001, che la sinistra volle produrre anche con pochi - pochissimi - voti di differenza in Parlamento, alla vigilia della vittoria elettorale del centrodestra.

Chiederemo che su questa riforma si svolga un *referendum* confermativo, anche in assenza dei requisiti previsti dall'attuale Carta costituzionale, perché occorre una solida partecipazione popolare alla nuova Repubblica, così come, nell'ambito della legge elettorale che poi esamineremo, insisteremo nel chiedere il ritorno al voto di preferenza, perché strumento per capacitare gli elettori, e non esiste timore di patologia che possa indurci a diffidare del popolo e del potere che dobbiamo mettere nelle sue mani, per poter scegliere gli eletti. Ci sentiamo distinti e distanti da quella parte del Partito Democratico, o meglio del vecchio Partito Comunista, che si oppone a questa riforma e che ha quelle caratteristiche - senza offesa, ma sono oggettivamente riconoscibili - di ancoraggio a quella vecchia concezione della nostra democrazia, che determinava le ricorrenti accuse di autoritarismo nei confronti di Bettino Craxi, così come quelle caratteristiche di giustizialismo o di laicismo, che non ci appartengono e dalle quali cui siamo fortemente lontani.

È significativa la convergenza che registriamo con Forza Italia sulle riforme e che ci auguriamo si possa verificare anche sulla riforma elettorale.

Insomma, momenti come questo sono spartiacque e possono determinare l'incontro dei riformismi così come possono anche determinare la loro distanza dai radicalismi e dai conservatorismi. *(Applausi dal Gruppo NCD e dei senatori Zanda e Russo)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, esaminando questa riforma è doveroso svolgere una riflessione sul ruolo del legislatore costituzionale del 1948, sul periodo storico e sulle motivazioni che lo spinsero a disegnare l'architettura costituzionale, nel nostro Paese, in un senso anziché in un altro. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

L'immagine che ci si tramanda è quella di un legislatore attento, responsabile e prudente. In un'Italia, che usciva lacerata dalle due guerre mondiali, le anime della Resistenza hanno inteso disegnare un sistema costituzionale composto da pesi e contrappesi sia tra i diversi poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, sia nella composizione dei propri organi, ma soprattutto garantendo partecipazione e rappresentatività al popolo italiano.

Si è percorsa una direzione anziché un'altra sulla scorta dell'idea di impedire che la democrazia e la serenità di un popolo potesse essere messa a repentaglio dalle manie di grandezza di un singolo, di impedire, in buona sostanza, che uno Stato di diritto potesse essere sostituito da uno Stato di polizia.

La linea guida era quella di evitare che un potere potesse sopraffarne un altro. Se tale riflessione sul ruolo del costituente fosse stata effettivamente compiuta dal Governo oggi, in quest'Aula dovrebbero richiamarsi le parole «prudenza» e «responsabilità».

Riteniamo che il disegno di legge che ci si chiede di votare sia il risultato di un atteggiamento

responsabile? Pensiamo che le norme che ci sono state imposte in Commissione con il disegno di legge Boschi-Renzi, mediante una corsia privilegiata, siano spinte da un atteggiamento caratterizzato dalla prudenza? La risposta ad entrambe le domande è certamente negativa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 15,53)**

(*Segue* MANGILI). Purtroppo, ciò che in questi giorni si sta consumando è un altro duro colpo alla democrazia. Infatti, dopo che il popolo italiano è stato privato del diritto di scegliersi il proprio rappresentante, il Governo, con a capo il suo Presidente, tramite la riforma del Senato, è pronto a sferrare un ulteriore colpo di scure alla democrazia rappresentativa, modificando il Senato sia nelle sue funzioni che nella sua composizione, senza però abolirlo.

Il Senato della Repubblica, infatti, non verrà abolito, al contrario di quello che tanti sino ad ora hanno compreso, ma verrà ridimensionato sia nella sua composizione che nelle sue funzioni. Non ci troveremo certamente di fronte alla Camera alta! Non avverrà e non vi sarà quel cospicuo risparmio di spesa tanto proclamato che, da un miliardo, è passato a circa 500 milioni ed oggi, scopriamo, è quantificato in circa 80 milioni di euro. Per precisione, la voce indennità è solo una frazione del costo totale delle istituzioni. Nella sua maggior parte, i costi sono rappresentati dalla gestione degli immobili, dai servizi e dal personale. Una riforma responsabile e prudente avrebbe spinto il legislatore ad eliminare quelle voci di spesa più cospicue e ridimensionare quelle meno incisive. Si mantengono invece tutte le voci di spesa che incidono nel bilancio del Senato e si elimina la presenza di membri eletti dal popolo, che devono agire in nome dell'interesse pubblico, sostituendoli con un gruppo di nominati che non faranno altro che contrapporre gli interessi dettati dalle istituzioni territoriali di appartenenza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Tutto ciò - si ripete - solo per eliminare la singola voce: indennità.

Noi siamo stati sempre in prima linea, affinché tramite ogni riforma si ottenesse la riduzione crescente della spesa pubblica ma il risparmio ottenuto con la trasformazione del Senato in una Camera di serie B, composta da consiglieri regionali nominati all'interno dei propri Consigli, da un sindaco a Regione e da cinque membri nominati dal Presidente della Repubblica, non ci appare congruo rispetto ai *deficit* che subirebbero i procedimenti di partecipazione della democrazia.

Concordiamo sul fatto che il Senato andrebbe riformato sotto l'aspetto dell'amministrazione e dell'organizzazione della struttura, evitando sprechi e privilegi ai suoi componenti, ma appaiono surreali le motivazioni che spingerebbero il Governo a svuotare il Senato di ogni sua prerogativa.

La causa di ogni male, secondo le fonti governative, sarebbe oggi rappresenta dal bicameralismo perfetto, che renderebbe farraginoso il procedimento di attività legislativa, provocando ingiustificati rallentamenti dell'*iter* parlamentare e, in alcuni casi, causando addirittura passi indietro, anziché in avanti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tali motivazioni sono smentite dal contenuto della banca dati del Senato, da cui si potrà apprendere che l'attività legislativa è sì ingolfata, ma dall'uso scellerato della decretazione d'urgenza da parte del Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il bicameralismo perfetto andava sostituito con un sistema che avrebbe comunque garantito partecipazione ed equilibrio tra le due Camere, anche se con funzioni diverse, entrambe caratterizzate da pari autorevolezza ed elettività. Non sono lontani, infatti, i momenti in cui la doppia lettura, necessaria per l'approvazione di testi legislativi, ha impedito il compimento di soprusi, come bloccare la pericolosa deroga all'articolo 138 della Costituzione, o la norma che avrebbe sanzionato i Comuni anti *slot-machine* o, ancora, come si è verificato nella passata legislatura, il blocco del lodo Alfano nella sua prima formulazione o l'approvazione della cosiddetta legge bavaglio.

Svuotare il Senato della Repubblica di ogni sua funzione permetterebbe a questo Governo di fare un altro passo in avanti verso una democrazia di tipo plebiscitario, consegnando di fatto ogni destino nelle mani di un'oligarchia ed eliminando, in sinergia con la legge elettorale, ogni cenno di rappresentatività per cui questa democrazia nella Carta si è sempre contraddistinta.

È del tutto evidente che la riforma del Senato, unitamente alla riforma elettorale, trasferirà ogni potere

ad un'unica forza politica, se non addirittura ad un singolo segretario di partito, che conquisterà il controllo della Camera, il controllo dell'Esecutivo, la nomina del Presidente della Repubblica, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale, anche a discapito di quelle minoranze che verranno escluse dalla ripartizione dei seggi, sebbene abbiano contribuito al raggiungimento della soglia di sbarramento prevista per ottenere il premio di maggioranza. Si aggiunga che la stessa forza politica, determinando l'elezione del Presidente della Repubblica, influenzerà la nomina di altri cinque senatori, incidendo, ove occorra, anche nella formazione della maggioranza al Senato.

Entrando poi nel vivo del testo della riforma, non può passare inosservata anche la proposta di inserire in Costituzione lo strumento della ghigliottina, di cui oggi tanto si parla.

Tali osservazioni dovrebbero portare ognuno di noi a contribuire affinché questo testo, così come concepito, non abbia luce e si dia corso, invece, ad una lunga riflessione su come modificare l'architettura costituzionale dello Stato. Il rilancio del Paese non dipende certo dalla riforma del Senato, che per il Presidente del Consiglio, invece, è diventata una questione di vita o di morte. Non è certamente ciò che l'Europa ci chiede: questa è solo una bugia di cui il Governo si fa scudo. Altre sono le riforme su cui si dovrebbe puntare. Innanzitutto si dovrebbe puntare sulle riforme per allentare i limiti del Patto di stabilità, non sulla composizione degli organi costituzionali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Allo stesso modo occorrerebbe puntare sulle norme necessarie a garantire crescita ed occupazione, come la legge sul conflitto d'interesse e sull'anticorruzione, per rimettere in movimento un settore ritenuto ormai da tutti guasto. Comunque, abbiamo più volte espresso la nostra opinione su come riformare il Parlamento nella sua interezza, senza stravolgerne gli equilibri costituzionali, riducendo i costi della politica nei fatti.

Fondamentale è la riduzione del numero dei parlamentari, da operare in entrambe le Camere, così com'è opportuno bilanciare il rapporto tra il numero dei deputati con quello dei senatori. Il Parlamento, peraltro, nella sua composizione, dovrebbe essere tenuto pulito da condannati, tramite l'inserimento di specifiche norme di incandidabilità. Inoltre, sarebbe opportuno inserire il limite di due mandati parlamentari, così da permettere un continuo ricambio della classe politica nazionale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Quanto ai tagli dei costi della politica che il Governo continua ad annunciare, abbiamo già dimostrato che ciò è possibile e anche subito con il dimezzamento degli stipendi, la rendicontazione obbligatoria della diaria e la restituzione di quanto non viene speso, l'abolizione dell'indennità di carica, l'abolizione dell'assegno di fine mandato oltre, chiaramente, all'abolizione reale del finanziamento pubblico ai partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Meritevole di attenzione, come più volte sottolineato in quest'Aula, in quanto lesivo della partecipazione popolare, è l'innalzamento della soglia minima di firme necessarie per la legge di iniziativa popolare da 50.000 a 250.000. A fronte di un impegno generico e senza garanzie sui contenuti nell'*iter* di approvazione legislativa, si tende ad allontanare ancora una volta il cittadino dalle istituzioni. Il Governo dimentica, nel proporre queste modifiche, le numerose battaglie che hanno permesso di determinare nel nostro ordinamento giuridico scelte sul divorzio, sul finanziamento pubblico dei partiti o il no al nucleare, o di far sì che l'acqua rimanesse pubblica, battaglie che hanno visto ogni cittadino contribuire con il proprio voto e l'iniziativa diretta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

Prima di concludere, vorrei fare un appello accorato a tutti coloro che in quest'Aula vogliono impedire che la nostra Carta venga imprudentemente e in maniera irresponsabile stravolta. Non ci sono alternative. Occorre essere guida di sé, avere visioni, assumersi responsabilità e prendere posizioni, anche scomode, senza dipendere da condizionamenti interni ed esterni. Rinunciare significherebbe schierarsi ed essere complici di un potere autoritario ed involutivo.

Noi faremo di tutto affinché in quest'Aula rimanga indenne l'impianto costituzionale che i nostri Padri fondatori ci hanno trasmesso, perché per noi «la politica è servizio alla speranza - individuale e collettiva - è passione civile»! *(Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.

MILO *(GAL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un momento così importante per la nostra storia parlamentare, qual è quello della riforma costituzionale, ritengo doveroso che tutti i senatori esprimano la loro opinione, esternino il loro punto di visto, manifestino il loro pensiero rispetto a questo impianto di riforma che ci viene sottoposto, ma esprimano anche il loro punto di vista sulle modalità di trattazione di questa legge di riforma profonda della nostra Carta fondamentale.

Mi piace chiamarla così: la Carta fondamentale, perché ai tempi della scuola mi insegnarono che quando si parla della Costituzione bisogna accostarsi ad essa con molto rispetto e molta delicatezza, perché questa Carta non è solo un contenitore di norme da poter cambiare a piacimento, a seconda dei vari Governi che si susseguono, tantomeno un insieme di principi da piegare alle convenienze del potere transeunte, ma si tratta di una Carta piena di valori etici, che hanno a che fare con la vita vitale di un intero popolo.

Appartengo ad una generazione che ha studiato la Costituzione a scuola e che ha imparato a memoria gli aggettivi per definire le sue caratteristiche: scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica. Di queste caratteristiche ho avuto presenti nella mia vita parlamentare soprattutto la rigidità e democraticità. È per questo che assistere oggi a delle modalità di accostamento irrispettoso - lasciatemelo dire - alla Costituzione, provoca in me un qualche disagio. È un disagio cui voglio prontamente reagire in quest'Aula e fuori da quest'Aula, con il confronto sereno con gli altri senatori, soprattutto con quelli che non la pensano come me, brandendo le armi della parola persuasiva - se ci riesco - del buonsenso, del raziocinio, della ponderatezza, nella coscienza che un'alternativa a questo impianto riformatore di nessun pregio è possibile.

Mi impegnerò, cari colleghi, a dare a questo dibattito un contenuto di riflessione con la necessaria umiltà e con il rispetto di cui parlavo poc'anzi. Ho ascoltato con interesse molti interventi che si sono succeduti fin qui in questa Assemblea, e anch'io, come tanti di voi, ho registrato una fretta senza precedenti, incompatibile con qualunque attività di riforma e prossima ad un'ansia vertiginosa di fornire, non si sa bene a chi, una risposta di pancia e non di testa. Sarà che la storia procede per corsi e ricorsi, ma ancora una volta ci troviamo a fare i conti con chi sbandiera una grande riforma costituzionale, dalla quale si fa dipendere la soluzione di gran parte, se non di tutti i grandi problemi che attanagliano la nostra Italia, peraltro nel quadro di una crisi che sta investendo da anni l'intero continente europeo.

Orbene, le riforme sono necessarie e si fanno per delle finalità alte, per delle finalità di miglioramento del funzionamento delle istituzioni e non per obiettivi di risparmio, come è stato tra l'altro ricordato; si fanno per attuare meglio quei principi fondamentali che stanno alla base della Costituzione e non per inseguire obiettivi di captazione del consenso elettorale. Soprattutto occorre avere chiaro che non è possibile stravolgere pezzi importanti della Costituzione senza che, a catena, ci siano delle refluenze sostanziali anche su altre parti di essa, che dovrebbero essere oggetto di una riflessione certamente anch'essa non frettolosa.

Analizzare ad uno ad uno tutti i punti deboli di questa riforma non è possibile in un unico intervento, e mi auguro però che ci sia modo e maniera di farla questa analisi, magari in sede di illustrazione degli emendamenti. Oggi voglio soffermarmi solo su due aspetti che considero fondamentali e propedeutici a qualunque altro discorso.

Vi è innanzitutto l'ansia di superare il bicameralismo mandando di fatto in pensione il Senato. Mi si dirà che non è così, ma sostanzialmente è così. Ebbene, io mi riconosco tra coloro che quest'ansia di superamento non l'avvertono, forse perché, avendo qualche anno in più del presidente Renzi e del ministro Boschi, ricordo, anche in virtù della pratica delle istituzioni, che la funzione principale che viene attribuita al nostro sistema parlamentare è racchiusa tutta in un concetto preciso: la garanzia.

Non vi è dubbio che nel disegno di pesi e contrappesi della nostra forma di governo parlamentare, il Senato è stato chiamato a svolgere essenzialmente un ruolo di garanzia contro i pericoli di assolutismo democratico e di centralismo statuale di un ordinamento monocamerale. Il Senato, proprio perché caratterizzato da un'elezione a base regionale, è chiamato ad assicurare all'interno del Parlamento un altro tipo di rappresentanza politica, legittimata dalle forze vive che sono espresse nei territori. È una

rappresentanza per così dire necessaria, anche per la drammatica crisi dei partiti politici tradizionali, vittime di due grandi devastazioni: la prima per l'erosione di collanti ideologici capaci di promuovere un'azione politica riflessiva tra i cittadini; la seconda per riduzione nei partiti del carisma accentratore del *leader* quale unico elemento unificante. In questo contesto, infatti, la coscienza e la rappresentanza politica delle comunità territoriali costituisce una forte garanzia contro la degenerazione in senso monarchico del potere pubblico nazionale.

Ecco perché, cari colleghi, mi sento di affermare con convinzione che il Senato è necessario e può essere modificato, ma non oltre un certo limite, non fino al punto di impedirgli di essere quella pietra angolare delle garanzie costituzionali che è sempre stato.

Tutto il discorso sulla necessità della seconda Camera deve ruotare, perciò, intorno al concetto di garanzia. Garanzia politica che, certo, però crea un punto di riferimento forte per tutte le altre garanzie dell'ordinamento; e garanzia contro i rischi di un radicalismo legislativo come quello che ci viene proposto con questa riforma e che si esprime anche con l'insufficienza di ponderazione per il fatto che le decisioni al riguardo sono state prese in un circuito molto chiuso.

Il ruolo di garanzia costituzionale del Senato deve trovare perciò effettività sia in una sua composizione che integri concretamente con il punto di vista territoriale la capacità rappresentativa della Camera dei deputati, sia nell'attribuzione di funzioni parlamentari specifiche (investitura politica, legislazione, coordinamento e ispezione) capaci di temperare il monismo decisionale di una sola Camera.

Ma ruolo di garanzia costituzionale del Senato non significa bicameralismo paritario. L'esperienza delle ultime legislature ha mostrato davvero, e ne siamo tutti consapevoli, gravi squilibri che hanno provocato ripercussioni gravi sui tempi di esitazione delle leggi e anche sulla governabilità. D'altronde, venendo meno le regole elettorali di tipo proporzionale, il dualismo parlamentare ha provocato scompensi insopportabili nella forma di governo.

Nasce quindi l'esigenza di una modifica del bicameralismo, ma non nel senso di svilimento del Senato, come qui si vuole fare, ma nel senso che è necessario un bicameralismo differenziato e questo non può significare assolutamente l'esclusione del Senato dalle funzioni parlamentari che ha svolto fin qui.

Deve significare invece, cari colleghi, rimodulare l'esercizio di queste funzioni, innovare nella struttura per realizzare maggiore integrazione territoriale della rappresentanza e per far questo il Senato non può che essere elettivo e i rappresentanti dei territori devono essere scelti direttamente dai cittadini.

Cari colleghi, altro che smantellare! Occorre invece conservare il Senato, un Senato che mantenga determinate funzioni legislative sia ordinarie che costituzionali e che mantenga altre funzioni non legislative in base anche all'avvenuta evoluzione dell'ordinamento nazionale ed europeo.

Alla luce di queste considerazioni è ovvio che le accuse che vengono mosse a chi solleva il tema della funzione di garanzia del Senato (mi riferisco alle accuse di conservatorismo della poltrona) sono destinate a cadere miseramente nel vuoto.

Talvolta ho l'impressione che ci si rivolga ai senatori come a una congrega di gentaglia attaccata allo scranno che vuole durare per sempre. Ma io dico, ci rendiamo conto che qui tutti siamo di passaggio? Ci rendiamo conto che non abbiamo neppure la disponibilità della nostra stessa vita? E qui si ha la presunzione di proporre riforme non in considerazione del bene delle generazioni future, ma del proprio piccolo, precario presente che certamente non fa onore a chiunque voglia fregiarsi del titolo di legislatore. *(Applausi della senatrice Nugnes).*

A volte si sente pronunciare la parola «frenatore»? Sì, se questo vuol dire tutelare una democrazia vera da trasmettere alle generazioni future. Conservatore? Sì, se questo significa non tradire lo spirito della Costituzione. Oppositore fermo di questa di riforma? Sì, se questo significa dare un contributo di coscienza per evitare derive autoritarie e permettere al popolo sovrano di scegliere i propri rappresentanti.

È questa la battaglia ideale che va fatta: la battaglia sulla rappresentanza. Non è possibile quindi avallare il potere sbiadito che deriverebbe da un Senato composto da consiglieri regionali e sindaci.

Tale proposta non offende solo l'istituzione Senato, ma offende il principio fondamentale della Costituzione stessa, l'articolo 1 che recita: «La sovranità appartiene al popolo».

Un'elezione indiretta dei senatori rappresenterebbe uno strappo inaccettabile al principio cardine dell'articolo 1 della Costituzione ed è da considerare, quindi, incostituzionale, da non doversi prendere in considerazione. La sovranità del popolo esige che la costruzione dell'ordinamento sia riservata appunto a chi è sovrano e la democrazia attribuisce sempre, dico sempre, la creazione del diritto al popolo o ai suoi rappresentanti diretti. Rappresentanti diretti e non mediati.

A questo punto mi auguro che il Governo abbia la volontà di leggere i Resoconti e, dunque, gli interventi che si stanno svolgendo in quest'Aula. Se lo facesse comprenderebbe che ci sono tanti contributi su cui riflettere e che le riforme si fanno nel Parlamento e con il Parlamento e non in forza di presunte legittimazioni del *Premier* derivanti dal risultato elettorale delle elezioni europee.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Bravo!

MILO *(GAL)*. Devo dire che questo riferimento costante e continuo da parte del Presidente del Consiglio a questo famigerato 40 per cento che lo ammanterebbe di responsabilità per fare le riforme costituzionali non sta né in cielo né in terra.

Vorrei solo ricordare al presidente Renzi che questo 40 per cento alle europee si traduce in 11 milioni di voti, esattamente lo stesso numero di voti che ottenne Veltroni quando perse le elezioni contro Berlusconi e quindi Renzi parli degli 11 milioni di voti, non del 40 per cento e la smetta di affermare che questo risultato costituisce titolo per stravolgere e svilire la Costituzione a danno del nostro Paese e dei nostri cittadini.

Incondivisibile, peraltro, è l'altra assurda affermazione secondo la quale la riforma della Costituzione ce la chiede l'Europa. Ma veramente Renzi pensa di avere a che fare con degli stupidi? Pensa veramente che la legittimazione di un Esecutivo in Europa dipenda dalla riforma? Ma pensasse piuttosto, il presidente Renzi, a cercare la legittimazione popolare per quello che potrà e saprà fare sul versante della disoccupazione, del lavoro, delle pensioni, del debito pubblico, della pressione fiscale, dell'immigrazione.

E poi c'è davvero da ridire sulla procedura messa in campo. Si parte con l'iniziativa del Governo, che entra a gamba tesa nella vita del Parlamento, decidendo cosa e come stravolgere, dettando tempi, termini, procedure e conclusioni, ma io vi chiedo: a che titolo, con quale legittimazione? E a noi, onorevoli colleghi, basta che ci dicano: «Sì, vabbè, ma tanto poi è sempre il Parlamento a decidere»? A me sinceramente questo non basta.

Qui il Governo si è arrogato in modo del tutto incondivisibile il compito di avviare in Parlamento la discussione sulla riforma della Costituzione, ma non è venuto in umiltà, nello spirito di collaborazione tra poteri. È venuto qui con l'arroganza di testi propri, puntando, e nemmeno tanto velatamente, a rafforzare la propria posizione, ma non perché pensa, concettualmente, per il bene del nostro Paese ci si debba dotare di un potere esecutivo più forte, ma perché oggi il capo dell'Esecutivo si chiama Renzi, onorevoli colleghi, e quindi conviene che l'Esecutivo sia più forte.

Ma si può soggiacere a questo tipo di ragionamenti? E comunque il punto è che qualunque sia l'entità del disegno riformatore che si persegue, e a maggior ragione quando parliamo di una riforma così rilevante, essa non può che passare con calma, tempo e umiltà attraverso il confronto e se del caso dello scontro con i parlamentari e dunque cercare un accordo tra i soggetti che devono poi garantire la resa vera sul piano dell'instaurazione delle nuove regole.

Veniamo all'altra esigenza che muoverebbe da questa ipotesi di riforma: il risparmio, il taglio ai costi della politica. È una risposta sbagliata ad una domanda mal posta. A nessuno è lecito toccare la Costituzione per motivi di risparmio. Risparmiare e tagliare su cosa? Sulla democrazia? Mantenendo a 630 il numero dei deputati e riducendo a 100 il numero dei senatori e smantellando di fatto il Senato? È inaccettabile. Il risparmio si sarebbe potuto attuare semplicemente riducendo drasticamente il numero sia dei senatori, sia dei deputati alla Camera, senza ideare architetture fantasiose a scapito della democrazia.

Se il Governo ha veramente interesse a lavorare insieme al Parlamento per una riforma organica, credibile, rispettosa dello spirito della Costituzione, venga in Aula quotidianamente, fino alla fine dei lavori; abbia la pazienza e l'umiltà di ascoltare noi tutti, di essere aperto alle critiche e a mettere in campo uno spirito costruttivo.

Viceversa, ognuno di noi sarà legittimato a pensare che altri obiettivi sono quelli che animano questa esagitata corsa ad una riforma senza testa, con l'avvertenza, però, che il gioco sarà inevitabilmente scoperto.

D'altronde, e concludo, Presidente, Popper scriveva: «Se la democrazia è distrutta, tutti i diritti sono distrutti; anche se fossero mantenuti certi vantaggi economici goduti dai governati, essi lo sarebbero solo sulla base della rassegnazione».

Spero che così non sia mai per il popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, devo molto della mia passione civile e della vocazione al servizio in politica alla storia di un gruppetto di giovani professorini che rappresentarono una delle realtà più vivaci e innovative della Costituente, animati da una profondissima amicizia, da uno spirito di servizio che traspariva anche da una esemplare sobrietà di vita, da una fede profonda che non impedì loro di essere protagonisti dì quello straordinario e fecondo incontro di culture che partorì, almeno nella sua prima parte, una delle Costituzioni più belle al mondo.

Ho pensato più volte a cosa ci avrebbero detto in queste giornate «quelli della comunità del porcellino», Dossetti, Lazzati, Moro, La Pira, ma anche Calamandrei, Nenni o Togliatti: uomini che ebbero la forza e la lungimiranza di immaginare uno Stato nazionale capace di sanare ferite e divisioni profonde e di accompagnare le masse popolari alla democrazia, lavorando - senza indugiare o voltarsi indietro - ad una Carta costituzionale che mai si pensò debitrice o guardò con occhi nostalgici alla stagione pre-fascista, ma si volle innovativa perché tempi nuovi richiedevano nuovi strumenti. Credo che ci inviterebbero soprattutto ad avere coraggio, il coraggio di mettere - come fecero loro - il vino nuovo in otri nuovi, a difendere i principi della partecipazione e della democrazia senza nostalgia per pur nobili modelli novecenteschi, ad usare la fantasia che serve a costruire il futuro e non ad imbalsamare le istituzioni del passato, il cui fallimento spinge oggi ad un'ansia riformatrice dai tratti perfino emergenziali.

Voglio dirlo con franchezza. C'è un errore prospettico in molti anche qualificati interventi che ho ascoltato in queste giornate. Non è questa riforma a mettere a rischio la credibilità ed il funzionamento delle istituzioni. Non sono le norme su cui discutiamo che hanno allontanato i cittadini dal voto, che hanno tolto autorevolezza alle Assemblee rappresentative, che hanno spinto le opinioni pubbliche ad affidarsi talvolta acriticamente a *leadership* a tendenza populista. È vero l'inverso. Stiamo lavorando, noi oggi, con l'ambizione di dare nuovi luoghi e nuovi spazi alla partecipazione ed al protagonismo dei cittadini rispetto ad una crisi che è miope non riconoscere in tutta la sua gravità.

Qualche giorno fa Ilvo Diamanti ci metteva di fronte all'imporsi di una politica che, nel nostro Paese, è caratterizzata dall'essere sempre più im-mediata, cioè sempre più veloce, ma anche sempre meno intermediata, in cui la *leadership* prova ad affermarsi senza o nonostante corpi intermedi, partiti, giornali, sindacati. Non è l'autoritarismo che ho sentito troppe volte citare con eccesso di disinvoltura anche in questi giorni, ma è certamente un cambio di paradigma rispetto ai modi in cui si partecipava alla vita della «città dell'uomo» in quel secondo Dopoguerra che ha dato origine alla nostra Carta.

Oggi la nostra - ce lo insegnano i più attenti osservatori - è una società liquida, che vive del protagonismo (e sempre più spesso) della solitudine individualista; società di opinioni pubbliche pronte a repentini cambi di orientamento, spesso in balia di media sempre più pervasivi, non ancora in grado di gestire le potenzialità ed i rischi di una tecnologia che ha cambiato le nostre vite.

Me lo chiedo da padre e da educatore di professione. Abbiamo davvero tenuto conto, scrivendo nuove regole che dovrebbero facilitare la partecipazione dei cittadini, della difficoltà di educare alla fatica

della democrazia, delle sue mediazioni e delle sue difficili ma necessarie composizioni di interessi e bisogni diversi, le giovani generazioni? Mi riferisco a quelle cresciute in una perenne interconnessione e in un'accresciuta capacità di acquisire informazioni, che rischiano però di illudersi rispetto alla reale capacità di comprendere tutti i processi o di poterli governare o modificare istantaneamente; proprio così - lo vedo guardando i miei figli - come si fa cambiando trasmissione televisiva con un telecomando, eliminando con un *click* un interlocutore sgradito da Messenger o Twitter o uscendo da una situazione difficile con un'abile mossa ad un videogioco. Generazioni (guardate, non stiamo parlando soltanto dei *teenager*) sempre più ampie, per cui - dobbiamo averne consapevolezza - il lavoro di discussione e di composizione di quasi 8.000 emendamenti, cui ci apprestiamo dopo tre mesi di lavoro, appare (ma lo sarebbe anche dopo una settimana di lavoro) superfluo e fuori dal mondo, come un ballo di corte della decadente Versailles di Maria Antonietta.

Su un altro piano mi chiedo - invece - se abbiamo fatto tutti gli sforzi necessari per andare al cuore del problema, chiedendoci anche a casa nostra - così come ha fatto qualche settimana fa il settimanale «The Economist» in un articolato *dossier* - «cosa non ha funzionato con la democrazia» e «cosa è andato storto» rispetto ad un processo che sembrava irreversibile nel Novecento e che oggi è sempre più a rischio a livello globale. D'altra parte, pensiamo solo un attimo a cosa significhi, in termini culturali, che la Cina, il Paese più grande e con maggior tasso di crescita al mondo, per la prima volta nella storia dimostri che la democrazia non è necessaria ed - anzi - può essere un freno allo sviluppo economico ed al benessere. Richiesti a scegliere tra un'economia forte e una democrazia libera, l'80 per cento dei russi, in un recente sondaggio, ha scelto la prima opzione. Siamo sicuri che i nostri cittadini, in un tempo di crisi, non rischino, davanti ad istituzioni che non sanno rinnovare il loro senso profondo e la loro efficienza, di dare la stessa risposta?

Proprio per provare invece a rispondere a tali quesiti, voglio qui ricordare brevemente due proposte che sono qui oggetto anche di emendamenti presentati con ampio consenso trasversale in quest'Aula. Il primo ha come oggetto la possibilità di inserire il *referendum* propositivo nel nostro ordinamento. In Commissione abbiamo reso più razionali gli istituti della legge di iniziativa popolare e del *referendum* abrogativo, cercando di renderli - di nuovo - strumenti di partecipazione diretta più accessibili e capaci di riavvicinare i cittadini ad un protagonismo istituzionale che, negli ultimi anni, è venuto meno. Ora possiamo fare un passo in più, definendo norme che aprano ulteriori spazi di democrazia e che incanalino in un percorso istituzionale il legittimo desiderio del cittadino di dire la propria, senza lasciarlo alla illusoria e spesso frustrante prospettiva di consegnare al solo *web* traccia delle proprie convinzioni. Nella stessa direzione va una proposta del collega Palermo che, accanto agli istituti di democrazia diretta, accoglie in Costituzione il riferimento alla democrazia partecipativa che ha visto crescere esperienze importanti e significative, soprattutto a livello locale.

Il secondo emendamento che presento con l'appoggio di colleghi di quasi tutti i Gruppi dell'Aula è legato all'ambizione di dare al nuovo Senato, accanto al profilo di Camera delle autonomie, quello di una chiara e forte vocazione europea. Se c'è una responsabilità, che in molti avvertiamo, rispetto al futuro del nostro Paese, essa è quella di aiutare l'Italia ad uscire dal proprio provincialismo e dall'illusione della autosufficienza, recuperando un legame forte con il mondo che spesso corre a velocità doppia della nostra. È un limite anche delle nostre istituzioni, cui, attraverso una specializzazione del nuovo Senato, vorremmo offrire un luogo qualificato di interfaccia con quella Unione europea da cui dipende qualsiasi *chance* di nostro protagonismo a livello internazionale. Una seconda Camera protagonista nella fase ascendente e discendente della legislazione europea, che eserciti funzioni di raccordo con l'Unione, in particolare con gli organi del Parlamento europeo, e di analisi e valutazione degli atti normativi, delle politiche, dei procedimenti e delle decisioni.

Un Senato, cioè, pienamente capace di interpretare le previsioni del Trattato di Lisbona, in modo peculiare - lo ricordava bene la presidente Finocchiaro - e per una volta innovativo ed in anticipo sui tempi rispetto agli altri *partner* comunitari. Un Senato in grado di rappresentare un'eccellenza nel panorama internazionale, valorizzando le competenze della sua struttura, messa davvero in condizione di gareggiare con le migliori burocrazie a livello internazionale e di garantire un contributo qualificato

laddove le decisioni contano davvero. Un Senato - lasciatemelo dire - in cui i partiti siano infine spinti ad esibire una classe dirigente rinnovata, capace di parlare le lingue straniere, ricca di sensibilità europea e di esperienza internazionale.

A chi teme per gli squilibri nel nuovo sistema bicamerale, sottolineo, a questo proposito, che forse ben più che in un Senato che freni la Camera, la garanzia di adeguati pesi e contrappesi starà nell'equilibrio fra poteri regionali, nazionali, ed europei e nella prospettiva di garantire ai cittadini spazi ampi di democrazia in quegli Stati Uniti d'Europa che rappresentano l'orizzonte del nostro impegno.

I motivi che mi spingono a considerare questa riforma necessaria, urgentissima e non più rinviabile per superare un'*impasse* che ci ha per troppi decenni impedito di aggiornare le nostre regole al mondo che cambiava intorno a noi, non mi impediscono comunque di vederne i profili certamente perfettibili.

Anche io, con molti altri colleghi, in un comune impegno di facilitazione dell'*iter* della riforma, ho segnalato fin dall'inizio il rischio che le prime ipotesi in discussione portassero a svilire il ruolo di questa Camera, a rischio di diventare semplicemente una conferenza Stato-Regioni ospitata da una sede storica e prestigiosa. La possibilità che il Presidente della Repubblica fosse sottratto al suo ruolo di garante e diventasse espressione della mera maggioranza politica, il rischio che i nuovi senatori, non perché eletti indirettamente, ma per la coincidenza di funzioni, non fossero e non siano in grado di esercitare le funzioni importanti che nel frattempo sono state affidate al nuovo Senato. E ancora la pericolosità del combinato disposto con una legge elettorale che va certamente cambiata in molti aspetti, soprattutto per restituire ai cittadini il protagonismo nelle scelte dei propri rappresentanti.

Ma sono fiducioso. Molto è stato fatto per superare quei limiti e molto potremo fare. Siamo solo all'inizio di una "rivoluzione costituzionale", una mutazione profonda delle istituzioni nazionali e internazionali che, sono certo, caratterizzerà i prossimi decenni.

Concludo con un ringraziamento ai relatori, alla senatrice Finocchiaro e al senatore Calderoli. Per il loro impegno e perché le critiche più ingenerose riguardano il lavoro che non si sarebbe fatto in queste settimane, in un Parlamento succube e rassegnato davanti ad una presunta volontà totalitaria del Governo. Inviterei tutti noi a non avvalorare questa tesi macchiettistica, perché fa fare a tutti noi una figura che non meritiamo; perché dimentica che abbiamo iniziato a discutere di questo provvedimento l'8 aprile, ne abbiamo parlato per settimane in Commissione, con circa 70 interventi, una trentina di audizioni e 4.600 emendamenti affrontati. Da quattro giorni siamo in Aula, con 30 ore di dibattito, quasi 100 interventi e la previsione di altri 8.000 emendamenti.

Ma, soprattutto, perché fa finta di non vedere che, proprio grazie al lavoro dei relatori, proprio in quel dibattito - e attraverso la normale dialettica con l'Esecutivo - è rintracciabile il nucleo dei tanti emendamenti che hanno reso il testo molto diverso dal testo base, più ricco e capace di rispondere positivamente alle preoccupazioni anche di chi ha criticato più aspramente la riforma.

Quello che ci apprestiamo a votare non è il testo del Nazareno, come ho sentito ripetere fino alla noia in questi giorni. È il testo di Palazzo Madama, e gli atti parlamentari lo testimoniano in modo inequivoco. La cosa può non piacere a tutti, ma sarà un testo significativamente figlio di questo Parlamento, nel bene e nel male, e del nostro lavoro di Commissione e di Aula.

E lo dico perché come tanti in quest'Aula voglio intestarmi, come senatore, il merito di una scelta coraggiosa che da trent'anni nessuno ha avuto modo di portare a compimento. E perché respingo l'idea di una riforma imposta da altri e che mette a rischio gli spazi della rappresentanza democratica. Voglio ribadirlo, ricordando ancora una volta ai colleghi più critici del mio partito che legittimamente possono dichiararsi poco soddisfatti, ma che non possono denunciare questo come un cedimento al plebiscitarismo antidemocratico dimenticando come questa proposta, compresa l'elezione di secondo grado, fosse già fotografata con contorni nitidi nella quarta tesi dell'Ulivo del 1996.

Cari colleghi, votando questa riforma abbiamo la possibilità di snellire e rendere più efficienti le istituzioni parlamentari, di dare prova della capacità di autoriforma della politica, di dire ai cittadini che vogliamo con loro aprire una stagione capace di reinventare gli strumenti di partecipazione per renderli utili e commisurati alle sfide del nuovo millennio. Come ho detto all'inizio, mi rendo conto (e

per primo ne avverto l'emozione) che in un'occasione così straordinaria sia comprensibile sentire tutto il peso dell'irripetibile eredità di chi ha elaborato la Carta costituzionale quasi 70 anni fa. Ma credo che una generazione debba, se vuole davvero corrispondere alle responsabilità che il proprio tempo le affida, avere il coraggio dell'ambizione, quella che non fa misurare ogni giorno la distanza con la grandezza dei padri, ma spinge ad impegnarsi per lasciare un pegno per il futuro dei propri figli! Credetemi, sono certo che ne saremo capaci. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Simeoni. Ne ha facoltà.

SIMEONI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, questa riforma che stiamo discutendo nasce con un peccato originale: è votata da un Parlamento eletto con una legge incostituzionale.

La Corte costituzionale ha sentenziato, molto giustamente, che il Porcellum non garantisce l'espressione democratica del popolo; che le liste bloccate e l'abnorme premio di maggioranza deformano la volontà popolare. Per questo motivo, l'unica cosa di cui dovremmo discutere in questa legislatura é quella di riformare al più presto la legge elettorale con regole chiare e condivise da tutti, possibilmente anche tramite un *referendum* consultivo. E invece facciamo tutt'altro!

Stiamo per votare una riforma costituzionale che non aiuta il Paese, ma che riduce ancora di più l'espressione democratica! Dalle pagine che avete scritto, emerge chiaramente un disegno di svolta autoritaria: vengono liquidati, in due righe e senza

complimenti, i sistemi di controllo della democrazia che avevano creato i nostri Padri costituenti. Gli equilibri tra le due Camere vengono stravolti e questo Senato viene trasformato in un inutile carrozzone senza capacità di influire sul processo legislativo.

La Costituzione viene riscritta sul modello del vostro tanto amato bipolarismo, come se il bipolarismo fosse una garanzia di efficienza. Ma questo è falso: questo sistema in vent'anni non ha mai funzionato ed ha portato l'Italia al disastro.

Per descrivere il fallimento di questo modello che voi perseguite basta citare l'esempio del ponte sullo Stretto di Messina: grazie al sistema bipolare tutto quello che viene progettato da una parte poi viene smantellato dalla parte avversa nella legislatura successiva, con la conclusione che non si arriva mai a raggiungere nessun obiettivo. In questo senso mi rivolgo al nostro Presidente del Consiglio che in Europa ha citato Telemaco: in questo modo facciamo piuttosto come Penelope, visto che in una legislatura si fa una cosa e in quella successiva si disfa quanto fatto in precedenza.

Questo metodo della politica trattata come se fosse tifoseria da stadio ha anche portato ad un impoverimento della cultura italiana, così come afferma don Gallo con lucidissime parole: la «società delle spettanze» sta distruggendo l'idea stessa di democrazia, nata in Italia con la Costituzione repubblicana e con le vittime partigiane che si sono immolate per la libertà. La Costituzione germinò dalla coscienza degli italiani e dalla resistenza di persone che si giocarono la vita. La Costituzione è la nostra Bibbia laica della democrazia. La democrazia, come diceva Giorgio Gaber, è partecipazione. Senza contare che l'attuale riforma ripropone esattamente il modello berlusconiano, votato da questo Parlamento nel 2005 e sonoramente bocciato dal *referendum* popolare del 2006. Dopo una tale espressione popolare avete ancora il coraggio di riproporre la stessa minestra riscaldata: alla faccia della partecipazione. Infine, vorrei sottolineare come, attraverso questo sistema fatto di decreti-legge e fiducia, il sistema democratico già subisce una deformazione gravissima: figuriamoci cosa succederebbe se a questo aggiungessimo anche il taglio completo del passaggio al Senato.

Questo Parlamento vota conversioni di decreti-legge con un ritmo estenuante: a cosa serve quindi introdurre una riforma che acceleri ancora di più la produzione industriale di leggi? Mi viene da pensare che la questione riforme sia tutta una montatura di questo Governo, messa in piedi per fare opera di distrazione di massa, mentre i dati economici ci dicono che il Paese va a fondo e che in Italia il numero di persone sotto la soglia di povertà è arrivato a 10 milioni, di cui sei milioni versano in condizioni di povertà assoluta. E non bisogna andare molto lontano perché tutti i giorni, qui fuori, davanti alla *buvette*, ci sono giovani che aspettano di poter lavorare per due o tre mesi.

In questo momento siamo tutti responsabili di non aver prevenuto questa situazione drammatica e

intanto continuiamo a discutere a vuoto sul numero di parlamentari e sui meccanismi legislativi.

La riforma del lavoro e la lotta alla corruzione dovrebbero essere al primo posto nel calendario dei lavori di questa Assemblea, non il taglio lineare della democrazia.

Il Movimento 5 Stelle è entrato in Parlamento per tagliare i costi della politica, non per tagliare la democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battista. Non lo vedo. Si intende vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, cari cittadini, gentili senatori, in questi giorni, dedicati alla discussione sulla riforma costituzionale, stiamo ascoltando pregevoli proposte, alte indicazioni di Governo, puntuali critiche e osservazioni di rilevanza costituzionale davvero molto importanti. Tutto secondo il profondo impegno del riformare: ma riformare cosa?

La discussione sulla stesura della Carta costituzionale iniziò nel lontano 20 luglio del 1946: era un sabato. Un anno importante il 1946, che ha sancito l'inizio della fine dei processi assolutistici; un anno in cui si è voluto solcare il sentiero della democrazia, del rispetto, della tutela della dignità di tutti i cittadini: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questo principio fondamentale è il principio di una Carta che, senza la vita e l'essenzialità della pratica, rimane semplicemente carta.

I Padri costituenti, appunto come padri, hanno voluto tutelare, preparare, educare, curare e salvaguardare le future generazioni attraverso il testo della Carta fondamentale; tutelare in modo garantista la vita dello Stato italiano, la vita degli italiani.

In questi giorni di luglio ci troviamo a rinnovare un percorso chiamato di riforma, non scelto e non condiviso dai cittadini che compongono lo Stato italiano. Una modifica come quella che stiamo per affrontare richiede l'esercizio di una sovranità robusta, espressione di un forte consenso. Deve essere quindi legittimata dal popolo, vero destinatario della riforma di cui si discute in quest'Aula.

Non si comprende la ragione per la quale, se è vero che il popolo è il vero detentore del potere democratico, una riforma della nostra Carta, debba provenire da un disegno di legge di matrice governativa. Sembra si voglia che il Parlamento venga privato della sua naturale funzione.

È noto che i primi 12 articoli della Costituzione contengono i principi fondamentali, i principi supremi dell'ordinamento che ispirano tutto il dettato costituzionale e che per la loro natura non sono modificabili. Questa riforma tende ad indebolire questi principi minando le fondamenta e la tenuta di tutto l'ordinamento democratico. In questo senso è eloquente il fatto che la Commissione affari costituzionali del Senato abbia approvato, con il parere favorevole del Governo, un emendamento con cui si aumenta da 50.000 a 250.000 il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge popolare. Questo rende ancora più chiara l'idea di dove si voglia andare: allontanare il cittadino dalla politica.

La verità, racchiusa in questo testo, è che il disegno di legge di riforma costituzionale, lungi dal voler migliorare la vita democratica e il funzionamento delle istituzioni nel nostro Paese ottimizzandone i costi, vuole essere utilizzato come ariete per sfondare il forziere che contiene la nostra Carta fondamentale, sapientemente confezionata. Si vuole abbattere la porta posta a custodia della nostra democrazia.

Non c'è bisogno di spendere tante parole per discutere e comprendere che stiamo parlando da giorni di una riforma o meglio di una controriforma costituzionale fondamentale e determinante per la vita del nostro Paese. Questo disegno di legge appare schizzato da vernici di pochi colori che lasciano intravedere la dicitura «concentrare il potere» in un gioco di falsa apparenza, esattamente il rovescio di ciò che i Padri costituenti nel '46 avevano scritto e pensato.

Partiamo dal fulcro di questo disegno, la legge elettorale: l'Italicum con il suo abnorme premio di maggioranza che pone i pilastri per la tutela del potere, che insieme alla disparità tra partiti di minoranza e maggioranza porrebbe l'inizio della centralizzazione del potere unico. Non posso pensare che ci siano dei Padri costituenti che, sebbene indagati, con a carico accuse per delitti come

l'associazione a delinquere, la bancarotta fraudolenta, possano porre mano alla riforma della Costituzione. Quali padri o madri in una riforma così importante possono pensare di non creare ascolto, partecipazione e confronto reale con un Paese allo stremo delle forze, un Paese in cui manca il lavoro, la dignità, la tutela alla salute e all'ambiente. I nuovi riformisti dovrebbero porsi nei confronti delle regole di gestione dello Stato e delle autonomie regionali in modo costruttivo, senza svilirle e scordarle, ma semplicemente rispettandole.

Si propone la nomina di senatori da scegliersi tra consiglieri regionali e sindaci. Non ne capisco il valore tecnico, non ne capisco il senso costituzionale, non ne vedo il rispetto nei confronti dei cittadini che non avranno modo di partecipare concretamente alle scelte, non potranno esprimere il proprio parere. Tutto si può rinnovare, riformare, ma non si può essere sordi e ciechi davanti ad una riforma tanto ingiusta nei confronti degli italiani. La democrazia rappresentativa può essere realizzata solo con i cittadini. Senza i cittadini non si fa altro che distruggerla.

Eppure nel 2010 in un incontro a Reggio Emilia il ministro Delrio affermava alla presenza del costituzionalista Onida: «Siamo innamorati della Costituzione, siamo partigiani della Costituzione» e continuava: «La Costituzione ci piace così com'è». Ci piace così com'è. Un uomo di parola. Una Costituzione repubblicana, al netto dei contenuti, comporta un esercizio di sovranità che necessita di una Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di rappresentare democraticamente la popolazione nazionale.

Sono sicura che nuovi padri e madri vorranno poter prendere spunto dalle idee, dalle proposte e dalle criticità che sono nate durante queste giornate di discussione e che sono state evidenziate.

Ascoltiamo! Ascoltate il disagio e la pericolosità che si vengono a creare nel non approfondire il punto sulla partecipazione. Padri e madri della riforma, per favore, non scegliete il percorso che è antitetico alla vita della nostra Repubblica italiana: la responsabilità è estremamente profonda. Siamo qui e possiamo elaborare una riforma che sia di equità. Siamo qui e possiamo pensare e progettare una riforma ricca di valori umani, sociali e culturali. Possiamo pensare di tutelare e custodire l'ambiente nel quale viviamo. Non estraniatevi dalla realtà esterna a queste stanze: una realtà che c'è, è viva ed è sempre più pressante, perché fuori c'è la vita. Quella vita che dei buoni padri e madri della Costituzione devono tutelare strenuamente, perché questo è il loro compito. Per cui, buon lavoro a tutti noi, poiché la nostra responsabilità è enorme. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il senatore Battista si era allontanato dall'Aula, ma ora può essere reintegrato nella lista degli iscritti a parlare.

È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, preciso che purtroppo non ho la facoltà di conoscere le variazioni nella lista degli iscritti a parlare.

Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, innanzitutto desidero esprimere i miei ringraziamenti ai relatori, ai funzionari e a tutti coloro che hanno lavorato su questo provvedimento. Il testo iniziale del Governo era, oserei dire, imbarazzante. Nonostante gli sforzi fatti, dico subito che comunque non mi ritengo soddisfatto dal testo uscito dalla Commissione. Mi permetto di criticare nuovamente le accuse gratuite rivolte ai dipendenti di questa istituzione nell'ultimo periodo. Però mi domando se i membri di questo Governo hanno avuto occasione di prendere in esame le Note brevi redatte dal Servizio studi del Senato e i molteplici *dossier* che ho avuto modo di esaminare.

Voglio ricordare, ad esempio, le Note brevi n. 10 del giugno 2013, intitolate «Bicameralismo e *navette*: i dati». Anche se è stato già citato dal senatore Corsini, ci tengo a citare nuovamente il seguente dato: «Nel corso della XVI legislatura sono state approvate 391 leggi. Di queste, 301 sono state senza *navette* (dunque con due sole letture complessive, una per ciascuna Camera). 90 leggi sono state approvate con *navette*».

Proprio facendo riferimento all'*iter* dei disegni di legge e dei decreti-legge faccio veramente fatica a vedere che fino ad ora non c'è stata possibilità di governare: mi sembra che nessuno si sia fatto alcun problema nel mettere la fiducia quando tornava comodo.

Voglio citare ancora le Note brevi n. 17, del dicembre 2013, intitolate: «Le leggi bicamerali nei Paesi a bicameralismo differenziato»; le Note brevi n. 18, del dicembre 2013, intitolate «Le procedure di conciliazione nei sistemi legislativi bicamerali» e le Note brevi n. 23, intitolate «Senati in un *flash*». Facendo proprio riferimento a questa scheda, mi preme fare una riflessione: va bene prendere in esame quanto avviene negli altri Paesi, ma credo sia doveroso prendere in esame allo stesso tempo anche l'intero sistema Paese. Pensiamo al comportamento dei politici tedeschi, visto che si parla tanto di *Bundesrat*, solo per fare un esempio, quando vengono anche soltanto sfiorati da indagini. Certamente, fino al terzo grado di giudizio siamo tutti innocenti, però una riflessione seria sulle differenze che ci sono tra noi e gli altri Paesi andrebbe fatta e ancor più seria se pensiamo alle centinaia di consiglieri regionali sotto inchiesta: un elettorato attivo e passivo non proprio immagine di correttezza e rispetto della legalità.

A mio modesto avviso un grave errore è stato fatto facendo presentare un testo di revisione costituzionale proprio dal Governo: esistevano altri testi di iniziativa parlamentare, presentati prima del testo in esame, che è stato presentato lo scorso 8 aprile. Mi riferisco al disegno di legge n. 1355, a prima firma del senatore Campanella, presentato il 5 marzo; al disegno di legge n. 1392, a prima firma del senatore Buemi, presentato il 17 marzo, e al disegno di legge n. 1420, presentato dal senatore Chiti il 2 aprile. Quasi una settimana dopo arriva il disegno di legge Renzi-Boschi.

Credo che aver messo vari paletti, tra cui ritengo il principale quello dell'elezione indiretta, non sia il giusto approccio per arrivare a una condivisone più ampia possibile, come dovrebbe essere per un disegno di legge costituzionale.

Forte del risultato del 40 per cento alle ultime competizioni elettorali europee qualcuno può forse essersi confuso, ma il successo, compreso quello politico, così come arriva, così può scomparire.

E mi spiace ci sia una forzatura da parte del Governo e del Partito Democratico su alcuni punti. Forse ingenuamente pensavo - e purtroppo lo penso tuttora - che giungere a un risultato che prevedesse i due terzi di consensi in seconda lettura potesse essere qualcosa di cui andare fieri, potendo dire: «Ecco, siamo riusciti in ciò in cui non sono riusciti gli altri Governi nonostante avessero maggioranze più forti di quella attuale».

Sarà solo una mia sensazione, mi potrei anche sbagliare, ma questo testo dovrà essere confermato da un *referendum*. Questo forse non sarà un problema, perché con il forte vento dell'antipolitica che tira, se chiedessimo ai cittadini di abolire entrambe le Camere, chissà, la maggioranza si potrebbe anche esprimere favorevolmente.

E proprio restando in tema di antipolitica, vorrei svolgere una riflessione sui costi e gli eventuali risparmi, già evidenziati da alcuni colleghi. Qualcuno ha detto che con questo pacchetto di riforme si andrebbe a risparmiare un miliardo di euro. Questo disegno di legge porta a un risparmio di 75-80 milioni dì euro. Confrontiamolo con il risparmio che porterebbe, per esempio, il disegno di legge del senatore Chiti: 285 milioni di euro.

Visto che poco fa si è volta una Capigruppo e a breve avremo una sessione di bilancio, mi spiace non vedere nessuno dell'ex Popolo della Libertà, partito che in una campagna elettorale aveva annunciato che si sarebbero battuti per ridurre i costi e il numero dei parlamentari: vedremo quale sarà il vostro comportamento nella prossima sessione di bilancio sul trattamento economico dei senatori e dei deputati, che hanno differenze notevoli.

Mi sembrerebbe opportuno dare anche piccoli segnali, rinunciando al rimborso forfettario, equiparando la diaria a quella che hanno i deputati o l'esercizio di mandato, sul quale ricordo un impegno, assunto in occasione dell'ultima sessione di bilancio da parte dei senatori Questori, a far sì che almeno i nostri collaboratori potessero essere assunti dalla Camera di appartenenza, mentre al momento è un nulla di fatto. Oppure, visto che tutti parlano delle pensioni degli altri, potremmo dare un segnale provando a pensare alla nostra, che ha una gestione separata. Quando siamo arrivati qui, nei primi giorni in Senato, ci hanno fatto compilare una gran quantità di moduli. Basterebbe un solo modulo, sui cui indicare il proprio istituto di previdenza: metteremmo i soldi lì e risponderemmo a tutti gli effetti a un sistema contributivo come quello che abbiamo impostato con lacrime e sangue per tutti.

Non ci vedrei nulla di male.

Comunque, siamo oggi riuniti per discutere una riforma costituzionale fondamentale che rischia di indebolire significativamente le istituzioni democratiche. La mia impressione è che questa riforma sia diventata oggetto del quotidiano scontro politico, al punto che si è ritenuto di poterla modificare quasi fosse un atto normativo come tanti. Una modalità e un approccio che ne hanno svilito le qualità più profonde con il rischio di sminuire il valore della Carta fondamentale.

Lo spirito dei Padri costituenti era rappresentato dall'apertura al dialogo, dall'elevato livello del dibattito e delle scelte operate, che oggi sembra non sia affatto possibile registrare. Infatti, nel confronto fra la Costituzione repubblicana e l'attuale modifica, che sembra piuttosto connotata dall'approssimazione e dalla contraddittorietà, la Carta del 1948 dimostra tutto il suo indubbio valore, la sua validità e la sua vitalità.

La fretta, che sembra essere dettata dai non facili rapporti con l'Europa in materia economica, non sempre è buona consigliera. Non possiamo accelerare su una riforma tanto importante solo per cercare di convincere l'Europa della nostra diligenza, Europa che peraltro non risulta assolutamente interessata alle riforme istituzionali: l'Europa ci chiede conti in ordine, ci chiede di risolvere i problemi finanziari, ci chiede di ridurre il debito pubblico.

In primo luogo, dobbiamo rispetto alla Costituzione, un rispetto che si dimostra anche dedicando alla riforma stessa tutto il tempo necessario per raggiungere il risultato migliore e più condiviso possibile.

Riforme come quella del Senato e del Titolo V della Costituzione andavano trattate separatamente: entrambe necessitano di un confronto ampio, ragionato ed approfondito, riguardando, le stesse, profondi cambiamenti dell'aspetto istituzionale.

La riforma del Titolo V, così come licenziata dalla 1a Commissione, a mio avviso non fa che sancire un'insanabile spaccatura tra Nord e Sud. L'autonomia «differenziata» con cui lo Stato può delegare alle Regioni funzioni ulteriori su determinate materie, a patto che abbiano un bilancio in equilibrio, aumenta il divario tra le varie realtà territoriali e allontana sempre di più quella coesione interna tanto richiesta dall'Europa, quella stessa Europa che ormai sembra essere il nostro unico problema. Una contraddizione piuttosto evidente, direi.

I colleghi della Lega si battono molto per l'autonomia e per il federalismo; ci sono molti colleghi che difendono la specialità a livello regionale ed io stesso vengo da una Regione a Statuto speciale. Mi chiedo però per quale motivo - e su questo faccio una riflessione - si debba mantenere la specialità per Regioni che fanno voragini di bilancio e che mi sembra siano quindi speciali in senso negativo. Anche su questo bisognerebbe fare una riflessione con i colleghi che da quelle Regioni provengono.

Con la riforma proposta dal Governo, il Senato viene impoverito drasticamente delle sue funzioni e competenze e ne viene azzerato il peso politico e istituzionale: perde la titolarità del rapporto fiduciario e, quindi, il sindacato ispettivo sul Governo, ma vota le leggi costituzionali.

La competenza legislativa in materia costituzionale, con un Senato così riformato, viola dunque uno dei principi basilari dello Stato di diritto, secondo il quale la funzione legislativa è esercitata da rappresentanti diretti del popolo e non da persone elette a ricoprire altri incarichi che, nella fattispecie, risulterebbero una sorta di senatori a tempo parziale, con una sovrapposizione di incarichi inaccettabile per svolgere una funzione istituzionale di tale importanza. Io sono forse uno dei pochi che considera la giornata di 24 ore, e magari tutti questi sindaci e consiglieri regionali, futuri senatori, avranno il dono dell'ubiquità: riusciranno ad essere qui a Roma e a seguire, al tempo stesso, i problemi delle loro città e delle loro Regioni.

Vorrei fare poi una precisazione. Si parla di Senato eletto su base regionale. Ma, colleghi, vi siete mai interrogati sui senatori eletti in una Regione diversa da quella di residenza? Basterebbe dare anche un piccolo segnale: se per dare una risposta di questo tipo, però, dobbiamo eleggere i consiglieri regionali e i sindaci...

L'articolo 1 della Costituzione, al secondo comma, recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Il corollario naturale di questo principio

costituzionale è che i poteri pubblici sono sempre essenzialmente limitati. Perché, allora, un Senato non eletto - e quindi senza mandato popolare -dovrebbe avere poteri di revisione della Costituzione? Perché i sindaci, che hanno una funzione prettamente amministrativa, dovrebbero avere una funzione legislativa in materia costituzionale?

Non credo, inoltre, che sia assolutamente democratico cumulare in una stessa persona sovrapposizioni di cariche e di funzioni, con il rischio che essa non espleti nel modo migliore nessuna delle due. Non solo, questi stessi amministratori discutono di risorse con il Governo, il quale ne ha la disponibilità. Una situazione piuttosto anomala e conflittuale.

Allo stato dei fatti, dunque, la grande sconfitta sembra essere proprio la sovranità popolare: in un momento delicato come quello attuale, dove appare evidente la crisi di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, è necessario che venga lasciata la possibilità al popolo di eleggere i propri rappresentanti. Il Senato deve essere democraticamente legittimato; deve continuare ad essere un'Assemblea rappresentativa.

Non sembra questa la strada per una riforma efficiente di un organo di tale rilevanza.

Non per questo si intende difendere il bicameralismo perfetto (penso che nessuno in quest'Aula sia per difendere il bicameralismo perfetto), quanto piuttosto criticare un atteggiamento decisamente liquidatorio. Ribadisco che il superamento dell'attuale procedimento legislativo andrebbe affrontato con estrema cautela e nella direzione di un rafforzamento del ruolo di garanzia del Senato.

Diminuire drasticamente le funzioni del Senato, oltre ad eliminarne la eleggibilità, significa che questa Camera non potrà più svolgere il suo ruolo di contropotere nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. La conseguenza sarebbe l'ennesimo conflitto con un altro principio fondamentale proprio delle democrazie pluraliste, vale a dire la necessità dei contropoteri. La concentrazione di potere in capo ad un solo organo e, presumibilmente, anche ad una sola coalizione non è pensabile in una democrazia liberale.

Ormai è evidente la crisi che colpisce la rappresentatività parlamentare a favore di un ruolo privilegiato di rappresentanza degli Esecutivi, che attualmente svolgono una funzione autoritativa principale, esprimendo una funzione di rappresentanza e contrappeso che non deriva direttamente dal consenso elettorale. Tale fondamentale funzione, espressione di peculiari esigenze della società civile e di controllo, appartiene invece naturalmente ad organi costituzionali prodotti dalla volontà popolare.

Il Senato dovrebbe essere, infatti, un organo di garanzia, elettivo, con compiti differenti da quelli della Camera dei deputati, per materia e tipologia di atti, e si lavorerebbe dunque in modalità monocamerale. In tal modo i tempi di lavoro sarebbero più brevi e al contempo sarebbe possibile approfondire, nel ramo competente, ambiti di intervento - come le funzioni di inchiesta, di nomina, quelle consultive, di indirizzo e controllo - che oggi non sembrano trovare il giusto spazio nei calendari parlamentari, dove l'azione legislativa del Governo la fa da padrona.

E proprio quando parliamo di calendario dei nostri lavori e valutando il modo in cui svolgiamo le nostre attività non possiamo non parlare delle modifiche ai Regolamenti parlamentari che andrebbero fatte. Ho avanzato delle proposte di modifica, ma non so se gli altri colleghi ritengano questo un punto che dovrebbe essere esaminato anche dall'altra Camera, perché non mi sembra che nell'altra Camera rispettino i tempi e il bicameralismo perfetto, al momento, visto che a noi arrivano i disegni di legge di conversione dei decreti due settimane prima della scadenza.

Quindi, tra le modifiche che avevo proposto c'erano vari punti: potenziare il lavoro delle Commissioni, dovendo lavorare maggiormente in Senato in sede redigente o anche in deliberante (che è quasi un tabù) per i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in modo da riservare all'Aula più tempo per i provvedimenti e le discussioni di rilievo politico primario; disporre che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione generale in Assemblea; ridurre i tempi di intervento in discussione e dichiarazione di voto; far sì che i giorni dedicati ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, non debbano essere coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea; la possibilità per le Commissioni di procedere all'audizione dei designati a

nomine governative sulle quali le Commissioni stesse siano chiamate ad esprimere un parere. Diversamente è capitato (o almeno nella mia è successo) che alcune Commissioni siano arrivate ad esprimere un parere su persone che nessuno ha mai audito né visto, ma delle quali semplicemente si è guardato il *curriculum* (ma poiché lo dice il Governo, bisogna dire che siamo tutti d'accordo).

Altre modifiche che avevo proposto: alle Commissioni viene concesso di votare risoluzioni, come alla Camera, non solo su affari assegnati ma anche su materie di propria competenza; ampliare il novero dei soggetti che le Commissioni possono audire in sede formale; prevedere aggravamenti procedurali per gli emendamenti fuori termine dei relatori e del Governo (un'abitudine che tutti quanti abbiamo visto).

Tornando al nuovo Senato, esso, dicevo, dovrebbe essere un organo di garanzia, elettivo, con compiti differenti da quelli dalla Camera dei deputati per materia e tipologia di atti. E allora in quanto Camera del controllo e dell'approfondimento, sarebbe giusto svincolare il Senato dal rapporto fiduciario con il Governo, ovviamente partendo dalla necessaria riduzione dei parlamentari. E mi associo e tutti i colleghi che mi hanno preceduto chiedendo: ma il numero dei parlamentari della Camera è giusto e corretto lasciarlo intatto a 630?

Dunque, a mio avviso, la riforma del Senato dovrebbe mantenere il bicameralismo per le materie fondamentali e ovviamente quella costituzionale; mantenere il suffragio universale diretto per entrambe le Camere e procedere al dimezzamento dei parlamentari; prevedere quindi la netta differenziazione delle funzioni delle due Assemblee.

Da questi punti si potrebbe iniziare ad instaurare un dibattito costruttivo che approdi ad una riforma condivisa del Senato, abbandonando definitivamente la logica che fino ad oggi ha accompagnato la necessità delle riforme costituzionali rappresentata dall'alibi che la classe politica sembra essersi creato per giustificare le proprie incapacità e inadempienze, al punto da attribuire alla Costituzione la relativa responsabilità.

Concludo. Alla luce di tutto ciò, mi piacerebbe un discorso veramente franco con il *Premier*. Dallo «stai sereno, Enrico» sappiamo tutti com'è andata a finire. Non voglio neanche entrare nel merito della questione, però è giusto evidenziare che si era detta una cosa e se n'è fatta un'altra. Nonostante sia scritto all'articolo 40 (ex articolo 35) che il presente documento entrerà in vigore dalla prossima legislatura, non vorrete mica farmi credere che...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Battista.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. ...se passasse questa riforma, ce le teniamo nel cassetto fino al 2018?

Quindi, cari colleghi, state tutti sereni e votate pure questa riforma. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC e dei senatori Bottici e Crimi)*.

Sull'ordine dei lavori

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sto leggendo delle agenzie che mi preoccupano parecchio e credo altrettanto preoccupino i nostri colleghi presenti, e non so quelli assenti. Stanno giungendo notizie dal fronte di guerra che si sta sviluppando in maniera molto forte, e purtroppo anche in maniera cruenta, in Medio Oriente.

Come sa, stiamo parlando di Costituzione e non di qualcosa di secondario, anche rispetto al rapporto che ci deve essere tra il nostro Paese e queste situazioni. In questo dibattito non è stato minimamente toccato il tema che riguarda il rapporto tra la Costituzione del nostro Paese e la dichiarazione di guerra, piuttosto che...

PRESIDENTE. Si attenga all'ordine dei lavori, per favore, senatore Candiani.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Certo, Presidente.

In funzione di questi elementi che stanno emergendo, ritengo necessario proporre una questione sospensiva del provvedimento, *ex* articolo 93 del Regolamento del Senato, in quanto deve essere affrontato il tema del rapporto tra la Costituzione e la dichiarazione di guerra.

PRESIDENTE. La questione sospensiva ovviamente non può essere proposta in questa fase. Sta eventualmente ai Capigruppo stabilire l'opportunità che il Governo riferisca.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, recito testualmente l'articolo 93, e ricordo che una questione sospensiva può essere ammessa «nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito». Se lei ritiene che questi elementi che io le sto ponendo siano insignificanti rispetto a un dibattito sulla Costituzione, se ne assume la responsabilità. Io ritengo certamente che la questione debba essere posta all'Aula, non alla valutazione singola del Presidente dell'Aula. È facoltà, in questo caso, dell'Assemblea esprimersi in merito.

PRESIDENTE. È facoltà del Presidente sottoporre all'Aula la questione, se è da lui ritenuta fondata. Il tema che lei pone non è oggetto del testo che stiamo discutendo e potrà eventualmente essere posta... *(Commenti del senatore Candiani)*. Quando arriveremo a quella parte del testo, si potrà affrontare questo tema. In questa fase non giudico ammissibile tale questione sospensiva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 17,08)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signora Presidente, riforma autoritaria? Macché. È questo il filo rosso del mio intervento. Ho scelto questa traccia perché la riforma della Costituzione in discussione al Senato è in queste ore accusata di riflettere una visione autoritaria. Il combinato con la proposta di nuova legge elettorale può in effetti far sorgere qualche timore, che andrà fugato quando si affronterà quella riforma. Ma il testo di cui stiamo discutendo ora, soprattutto dopo il lavoro in Commissione e con l'avallo del Governo, è invece tutt'altro rispetto al riflesso di una visione autoritaria, e anzi aggiunge non pochi elementi di democrazia e di bilanciamento tra i poteri.

Ho messo insieme dieci considerazioni - ma ce ne sono anche altre - particolarmente importanti che danno il senso di una riforma nient'affatto cesarista e dispotica.

Primo. Si obietta che con l'elezione indiretta dei senatori (questa è stata l'obiezione più ricorrente) sarà negato il volere del popolo, ma non è vero. I consiglieri regionali sono quasi tutti eletti con le preferenze in competizioni durissime, i sindaci sono votati a maggioranza dai loro concittadini. È verosimile ritenere che i consiglieri regionali designeranno loro colleghi esperti e largamente votati. Diventando senatori, rappresenteranno anche le loro istituzioni, da cui sono indicati, indirizzati e controllati. Insomma, questi eletti di secondo grado hanno una rappresentanza addirittura doppia: dei loro cittadini e delle loro autonomie locali.

Secondo. Il timore che il Governo e il suo capo si prendano tutto, onestamente è infondato. La forma di governo non viene cambiata, al Primo Ministro non si danno superpoteri, non si introduce il presidenzialismo. E il Presidente della Repubblica, che qualcuno temeva a rischio, ne esce invece con poteri di garanzia rafforzati.

Terzo. Una concessione forte al Governo, in verità, c'è: la possibilità di far votare entro sessanta giorni un suo disegno di legge, purché non sia costituzionale, elettorale, di bilancio, di delegazione legislativa o un decreto-legge. Ci può stare, ma a condizione che, come indicato nel testo corretto dal lavoro delle Commissioni, giunto in Aula e sia un provvedimento essenziale per l'attuazione del programma di governo, votato dal Parlamento. Peraltro, questa facoltà attribuita al Governo determinerà (questo è

l'effetto certamente non cesarista) un minore uso dei decreti-legge che, tutti lo sappiamo (lo si è detto anche nel corso del nostro dibattito), talvolta o spesso sono stati utilizzati anche in assenza di vera urgenza. Il Governo non potrà più reiterare decreti-legge non convertiti o ripristinare l'efficacia di leggi che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime; non potranno essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alla finalità del decreto-legge; il Presidente della Repubblica avrà più tempo per esaminarli. Insomma, si tenta di ridurre un po' lo strapotere praticato dagli ultimi Governi che hanno imposto (hanno ragione quelli che lo hanno sottolineato) una miriade di decreti-legge *omnibus*, riducendo al lumicino lo spazio per approvare i disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Quarto. Il Presidente della Repubblica verrà eletto con la maggioranza assoluta solo dopo l'ottavo scrutinio; oggi può esserlo dopo il terzo. Si allunga cioè il percorso, proprio al fine di individuare una figura di garanzia che possa essere non sgradita alle minoranze. D'altronde, né con l'attuale sistema di elezione del Senato, né con il nuovo, è scontato che i due rami del Parlamento abbiano la stessa maggioranza. E la percentuale derivante dal premio di maggioranza, attualmente prevista dall'Italicum, certo non garantisce a chi vince, specie con il voto segreto, l'ipoteca sull'elezione del Presidente della Repubblica.

Quinto. Al Senato vengono assegnate prerogative importanti, tra cui la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, il controllo (lo stesso controllo riconosciuto formalmente con il nuovo testo anche alla Camera) e la valutazione delle politiche pubbliche. Insomma, la nuova Costituzione accentua le funzioni di verifica dell'operato dell'Esecutivo.

Sesto. Si introduce il giudizio preventivo di legittimità costituzionale per le leggi elettorali. Nel caso di illegittimità la legge non può essere promulgata. Principi costituzionali come la centralità del Parlamento, la tutela delle minoranze, la volontà degli elettori non potranno essere violati, pena incorrere nello *stop* della Consulta. Anche qui non mi pare si sia fatto un favore ai cesaristi.

Settimo. Nel caso di proposta di *referendum*, il *quorum* è abbassato: non più la maggioranza degli aventi diritto, ma la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera. Il numero di firme da raccogliere, è vero, viene alzato, ma la Corte costituzionale si esprime subito sull'ammissibilità, così che la raccolta firme si ferma, o continua in discesa. Anche l'iniziativa legislativa esercitata direttamente dal popolo viene valorizzata: ci vogliono più firme, è vero, ma poi c'è un impegno certo a che la proposta venga calendarizzata ed esaminata. A differenza di oggi, dove i disegni di iniziativa popolare restano nei cassetti. Non mi pare, insomma, che la democrazia diretta venga massacrata da una volontà dispotica.

Ottavo. La funzione legislativa è esercitata collettivamente da Camera e Senato in riferimento all'ordinamento, alla legislazione elettorale, agli organi di governo, alle forme associative e alle funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane. Si riconosce quindi al nuovo Senato di compartecipare alla definizione degli assetti non statali. Inoltre, si introducono in Costituzione i costi *standard*, che impegnano Regioni e autonomie a una virtuosa emulazione dei migliori. Si tratta di decisioni in applicazione del principio di sussidiarietà: tutto il contrario della centralizzazione e dell'autoritarismo.

Nono. Il fatto che i nuovi senatori siano eletti dai Consigli regionali con metodo proporzionale in riferimento alla popolazione e garantendo le minoranze garantisce il pluralismo, non dà per scontato che la maggioranza al Senato sia omogenea con quella della Camera e non consente quei temuti calcoli o quelle alchimie del «grande manovratore» di turno paventati in modo sicuramente non condivisibile.

Decimo. Infine (mi sono fermato qui e forse vi ho anche un po' annoiati, ma mi pareva utile svolgere un intervento didascalico e puntuale), dalla riscrittura quasi integrale dell'articolo 117 esce un nuovo equilibrio tra le competenze attribuite allo Stato e alle Regioni. Non c'è, come ha detto anche il relatore Calderoli, un rigurgito centralista, come qualcuno temeva. Allo Stato si attribuisce la legislazione con disposizioni generali e comuni su molte materie di competenza regionale, ma questo non significa che il Governo metta il cappello sulle Regioni: semplicemente, si evita che l'eccessiva varietà di linee guida porti discredito alle stesse amministrazioni regionali e trattamenti diversi per i cittadini.

In conclusione, in quanto allergico ad ogni tentazione plebiscitaria, pur sforzandomi di individuarla, sinceramente non l'ho trovata e non la scorgo. Certo, qualcosa può essere migliorato, ma l'impianto di riforma è limpidamente democratico. Sul disegno di legge elettorale, su cui il dibattito deve ancora aprirsi al Senato, vigileremo. Ma ora, qui, va solo riconosciuta, e sostenuta, la nitida volontà di ridisegnare in modo equilibrato i poteri della nostra amata Repubblica. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scibona. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in sede di esame del disegno di legge costituzionale Atto Senato n. 1429, concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, concordo con tanti che sono intervenuti in quest'Aula in questi giorni in difesa della Carta costituzionale, ma mi fa sorridere che i «colleghi» difendano la Carta a parole e poi nel voto facciano come Bruto (*tu quoque, Brute, fili mi?*). Speriamo di no!

Mi fa specie sentire il senatore Calderoli dire ciò che ha detto in veste di relatore di maggioranza (di maggioranza!), cioè che «piuttosto che niente, meglio piuttosto». Questo fa paura, anche perché si tratta sempre della nostra Carta costituzionale. Ringrazio comunque tutti i colleghi, non solo quelli del mio Gruppo, anzi ringrazio maggiormente quelli degli altri Gruppi, soprattutto quelli dei Gruppi di maggioranza.

In molti interventi, da quelli aulici fino a quelli mediatici, ho apprezzato l'orgoglio di chi sa di fare una cosa importante, di chi difende la Costituzione.

La Carta costituzionale va difesa e dovrebbe essere difesa soprattutto da chi si fregia di essere un alto rappresentante dei cittadini nelle istituzioni.

Proprio per tutti questi motivi espressi nei tanti interventi di spessore che abbiamo sentito in Aula in questi giorni, proprio perché i motivi che hanno spinto il Governo (già solo per questo mi vengono i brividi) a presentare queste modifiche sono tutti - sottolineo tutti - imputabili, come abbiamo già detto, al malfunzionamento del Governo stesso, tali modifiche non devono essere approvate.

Ripercorriamo un attimo la storia. In una democrazia come dovrebbe essere la nostra, vi sono due entità, due poli: i rappresentanti e i rappresentati. Tra questi deve instaurarsi un fitto rapporto. Infatti, è lapalissiano che un organo politico sarà tanto più rappresentativo quanto più fedelmente replicherà la distribuzione di certe caratteristiche tipiche della società e che i rappresentanti, scelti dai rappresentati con le elezioni (ovviamente, questo è uno dei punti cardine), hanno nei confronti di questi ultimi delle responsabilità verso le quali non possono mancare.

La rappresentanza democratica è, quindi, una relazione di carattere stabile tra cittadini e governanti, intesi gli uni e gli altri come soggetti pluralistici, per effetto della quale i secondi sono investiti dell'autorità di governare in nome e nell'interesse dei primi, e sono soggetti a responsabilità politiche per i propri comportamenti di fronte ai cittadini stessi. Difatti, le democrazie moderne si fondano sul binomio elezioni-Parlamento.

Se ripercorriamo la storia, vediamo come le Assemblee parlamentari hanno origine nel Medioevo e nascevano come istituzioni complesse con un forte carattere rappresentativo. Allora con pluralismo si intendeva la caratterizzazione gerarchica della società, mentre oggi intendiamo la pluralità di opinioni e interessi che si riferiscono a individui e gruppi collocati su un piano di parità.

Inoltre, il Parlamento premoderno è un'istituzione secondaria rispetto al potere regio, una sorta di contenimento, a differenza del Parlamento moderno che è invece l'espressione più diretta della sovranità popolare. Sovranità popolare che la nostra Costituzione all'articolo 1 secondo comma, sancisce affermando che «la sovranità appartiene al popolo», e che poi sviscera prevedendo due Camere elette direttamente dal popolo.

Situazione ben diversa era presente nel Senato subalpino di Torino del 1848, protrattasi poi, per certi versi immutata, fino al Senato del Regno a Roma che ebbe la sua fine nel 1947, all'alba della

Repubblica.

Il Senato del Regno prevedeva, invece, una composizione di membri nominati a vita dal Re. Questi, infatti, poteva scegliere i senatori, senza limite di numero, nell'ambito di 21 categorie elencate dallo Statuto, tra cui, ad esempio, gli arcivescovi e i vescovi dello Stato, i deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio, i Ministri dello Stato, gli ambasciatori, i primi Presidenti ed i Presidenti del magistrato di Cassazione e della Camera dei conti e via dicendo, ovvero coloro i quali, in ragione del censo, pagassero una certa quota di tributi annui, nonché chi avesse illustrato la Patria con servizi e meriti eminenti.

Oltre all'appartenenza a una delle 21 categorie e all'età minima (40 anni), erano richiesti altri requisiti, detti impliciti perché non menzionati dallo Statuto: la cittadinanza del Regno, il godimento dei diritti civili e politici, il sesso maschile (ovviamente all'epoca) e il requisito generico della dignità, ovvero l'assenza di precedenti penali ed una regolare condotta civile, morale e politica.

Va poi ricordato che, per norma statutaria, facevano parte di diritto del Senato i principi della famiglia reale, che vi entravano al compimento del ventunesimo anno d'età, sebbene acquisissero il diritto di voto solo dopo aver compiuto 25 anni.

A differenza della Camera, che provvedeva ad eleggere autonomamente il proprio Presidente e i propri Vice Presidenti, al Senato essi erano, per dettato statutario, nominati dal Re.

In sede di Assemblea costituente, volta a dotare di organi rappresentativi la nascente Repubblica, ci fu un lungo dibattito volto ad affrontare la mai sopita questione del ruolo da attribuire alla seconda Assemblea parlamentare.

In realtà, in quella sede si pose, in primo luogo, la questione della scelta tra un Parlamento monocamerale o bicamerale. Al timore che con il primo si sarebbe potuto scivolare nella dittatura di assemblea, si replicava giudicando inutile dare vita ad un doppione della Camera.

Scartate le ipotesi di differenziare il tipo di rappresentatività, il progetto di Costituzione accolse il principio del bicameralismo perfetto, fondato su due Camere elettive, parimenti rappresentative e dotate dei medesimi poteri. Tale progetto in Assemblea fu aspramente criticato e sottoposto invano a varie proposte di emendamento, molte delle quali volte a codificare la supremazia della Camera dei deputati sull'altro ramo del Parlamento.

Una volta accolto il criterio paritario, la maggiore difficoltà affrontata dai costituenti riguardò la decisione relativa alle modalità di composizione di quella che il progetto di Costituzione definiva Camera dei senatori. A tal proposito, si volle che anche la seconda Camera fosse rigorosamente basata sul sistema elettivo e si escluse ogni sua subordinazione rispetto all'altro ramo del Parlamento. A parte l'esiguo numero dei membri nominati o di diritto, le sole differenze con l'altra Camera riguardavano il numero dei componenti, la durata (cinque anni per la Camera e sei per il Senato: le rispettive elezioni, quindi, sarebbero state sfalsate), i requisiti per l'elettorato attivo e passivo ed il sistema elettorale. Rispetto alla Camera, i cui seggi si vollero attribuiti su base circoscrizionale, si stabilì che il Senato fosse eletto a base regionale. Si trattava di caratteristiche che intendevano distinguere il Senato dalla Camera al fine di creare un bicameralismo effettivo, con due Assemblee leggermente differenziate, ma dotate degli stessi poteri. Tuttavia, alcuni dei pregressi criteri costitutivi del Senato quale «organo di riflessione» erano rimasti: nella maggiore età richiesta per eleggere ed essere eletti e nella presenza, ancorché minima, di senatori vitalizi.

Fin dal 1953 l'equiparazione tra le due Assemblee si è andata accentuando con la parificazione della durata, dapprima realizzata in via di fatto con gli scioglimenti anticipati del Senato nel 1953 e nel 1958 (in coincidenza con le scadenze della Camera) e poi, anche formalmente, con la modifica costituzionale del 1963. Un'equiparazione che viene scrupolosamente rispettata anche nell'alternanza che scandisce la presentazione dei Governi al Parlamento, ai fini della richiesta della fiducia, ovvero dei documenti che sostanziano la manovra annuale di finanza pubblica. Una parità che, in realtà, non ha identificato in tutto le due Assemblee. Se l'una può talvolta apparire come doppione dell'altra, così come i dibattiti che vi si svolgono, la circostanza per cui è sovente il caso di disegni di legge che

incontrano favori, resistenze e, quindi, sorti diverse nelle due Assemblee, sembra confermare che l'esistenza di una seconda Camera pariordinata non comporta necessariamente un inutile dispendio di tempo per l'approvazione dei provvedimenti, quanto piuttosto (lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo sempre) la possibilità di un riesame approfondito degli stessi.

Il Senato riunisce, in tal modo, la tradizionale funzione di organo di riflessione, che aveva sin dal passato, con la piena legittimità popolare che lo inserisce a pieno titolo nel grande filone della moderna democrazia rappresentativa.

Insomma, colleghi, oggi siamo davanti ad un profondo rimaneggiamento della democrazia rappresentativa, che va a colpire il preciso e scrupoloso bilanciamento dei poteri e delle funzioni che i nostri sapienti Padri costituenti hanno elaborato e, poi, sancito nella nostra Carta fondamentale.

Oggi, con la presunta velocità di una riforma al mese, scardiniamo il lavoro di grandi statisti come Terracini, Presidente di una Sottocommissione, e altri detti e stradetti in questi giorni.

Ve lo dico chiaramente: io non mi sento all'altezza, ma non lo siete neanche voi. Già solo la fretta con cui volete propinarci questo sconvolgimento costituzionale è una pericolosa deriva della democrazia e io non posso concordare con questa velocità.

Un così forte e drastico cambiamento della nostra Costituzione deve essere necessariamente preceduto dalla formazione di un'Assemblea costituente; non può ridursi a qualche settimana in Commissione ed un veloce passaggio in Aula.

Con un colpo di spugna cancellate la rappresentatività; con un colpo di mano ci ricapultate nel Senato del Regno: noi non ci possiamo stare!

Vi lascio con un appello, colleghi: un appello a rileggervi i resoconti dell'Assemblea costituente (non sono stato l'unico a chiederlo), ma anche a ripassare la storia del nostro Paese. A rendervi conto che furono anche gli scarsi presidi democratici a portarci al fascismo e alle Grandi guerre.

Noi non chiudiamo alle riforme costituzionali, non siamo contrari a prescindere, ma prendiamoci tempo: concentriamoci, per esempio, sul Titolo V e sui danni che la sua modifica ha causato, o sulla riduzione delle spese; non sulla cancellazione della democrazia, non è il caso! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, è vero: siamo vicini ad una svolta. La riforma costituzionale è finalmente reale. La riforma costituzionale è possibile. 30 anni di ripetuti tentativi, tutti falliti: dalla Commissione Bozzi alla Commissione D'Alema; poi la riforma andata male del 2001 del centrodestra; poi quella sempre discutibile del 2006 del centrosinistra.

Il Paese non può più rimandare. La riforma costituzionale è una risorsa, una straordinaria opportunità democratica. Evitiamo, colleghi, che diventi un problema. Un problema che divide e separa brutalmente la politica al suo interno e crea l'ennesima delusione, sempre più rovinosa, tra i cittadini e le istituzioni. Certo, è risorsa se cambia in modo virtuoso il nostro assetto istituzionale e se costruisce un assetto parlamentare in grado di dare dinamismo ed energia vitale ad un'Italia che ha bisogno di rimettersi in moto e di conquistare la fiducia degli italiani attraverso un inedito e radicale percorso di riforma, in grado di coniugare, forse per la prima volta nella storia, legalità e sviluppo.

Insomma, per avere un Paese credibile, al suo interno e nella comunità europea e nel contesto internazionale, capace di avere istituzioni forti in grado di affrontare temi storici, irrisolti ancora oggi nel nostro Paese, come la lotta alle mafie e alla corruzione, l'innovazione della nostra società nei diritti civili e sociali, il rilancio dell'economia su basi nuove di sostenibilità e di crescita.

È vero, come abbiamo sentito dire in molti interventi appassionati e colti, la nostra Costituzione del 1948 è ancora straordinariamente moderna. Ha dei valori, regole e programma ancora tutti da realizzare. Mi riferisco in particolar modo alla Parte I. Mentre è innegabile che la Parte II ha molti limiti, senz'altro giustificati, perché ancorati alla sua dinamica storica. I nostri costituenti avvertirono il bisogno di dare alla democrazia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi dopo il fascismo, una caratterizzazione ben precisa: "democrazia della rappresentanza", "democrazia della partecipazione",

"democrazia dell'inclusione". Il "bicameralismo paritario" rispondeva a questa esigenza ed il sistema elettorale proporzionale ne era lo strumento più coerente per eleggere deputati e senatori.

Era giusto così. Tutti dovevano sentirsi coinvolti e tutti i soggetti politici e sociali dovevano essere messi nella condizione di poter dare il proprio prezioso contributo. A tutti era garantito un "pezzo" di potere. Bisognava costruire una cultura democratica. Si diceva allora «includere le masse», per molti versi estranee ad un'idea e ad una pratica della democrazia. Bisognava inoltre diffondere il benessere e contenere il conflitto che una società in crescita dirompente portava con sé, come poi in effetti è avvenuto negli anni '60 e negli anni '70. In questo contesto si è necessariamente trascurata un'altra dimensione vitale che è quella della decisione democratica. Niente a che spartire con l'autoritarismo o lo stesso decisionismo. Si riteneva inoltre che fossero del tutto irrilevanti i tempi stessi della decisione. Così pure non si dava centralità ai territori, sia ai Comuni che alle Regioni.

Oggi nell'Italia in crisi, si è preso coscienza che la decisione democratica è una risorsa e non una pietra d'inciampo della democrazia e che i tempi della decisione sono importanti quanto il metodo decisionale. Oggi, per lo più condividiamo un punto fermo del dibattito costituzionale di questi giorni. La proposta che il Governo Renzi ha avuto il coraggio di far avanzare. Una finalmente matura volontà presente nel nostro Paese, nella cultura democratica e costituzionale del nostro Paese: basta col bicameralismo perfetto.

Differenziamo strutturalmente le due funzioni di Camera e Senato: una sola Camera che dà la fiducia al Governo, una sola Camera che interviene sulle leggi ordinarie e un'altra Camera (il Senato, appunto) che ha funzioni di garanzia e di raccordo con le politiche pubbliche ed europee e con le stesse dinamiche del territorio. È un impianto democratico e moderno, presente in altri Paesi avanzati, e che forse si pone più in coerenza con la necessità di creare un'Italia che fa della decisione democratica e dei territori la sua forza nel cuore del potere legislativo. Diversamente, colleghi, lasciare senza risposta la domanda di decisione democratica e di rappresentanza territoriale, che nei cittadini non è in contrasto con la domanda di partecipazione, avrebbe portato ad un altro possibile sbocco: rafforzare gli Esecutivi sino al presidenzialismo e di fatto esautorare oltre misura il potere legislativo. Colleghi, o l'una o l'altra: o si rafforza la capacità dei Parlamenti di stare al passo dei mutamenti della società oppure bisogna dare più potere agli Esecutivi, come è avvenuto in diverse democrazie avanzate a cui non rimproveriamo un eccesso di capacità decisionale, anzi spesso ne invidiamo tenuta capacità di Governo, stabilità e democrazia.

Rimane una questione aperta che ci divide: la scelta se il Senato debba essere eletto direttamente dai cittadini o frutto di rappresentanza di secondo grado.

Si è imboccata la strada del Senato come espressione di rappresentanza dei territori con una elezione dei propri componenti, appunto, di secondo grado. Non è uno scandalo. È un modello sempre democratico, in questa fase più coerente con le due principali domande democratiche presenti nel Paese: più decisione democratica con un ruolo forte della Camera dei deputati; più peso alla rappresentanza democratica territoriale con un nuovo ruolo del Senato.

La preoccupazione espressa legittimamente di una perdita di democraticità nella selezione dei rappresentanti del Senato - attenzione - non va imputata all'elezione di secondo grado, ma semmai alla legge elettorale che dovremo scegliere per eleggere i parlamentari che comporranno la Camera dei deputati.

Come la legge elettorale proporzionale della prima Repubblica rispondeva meglio al bicameralismo perfetto, a quella necessità di creare una democrazia condivisa e partecipata, è più coerente oggi dotarci di una legge elettorale che superi le liste bloccate dei cosiddetti parlamentari nominati per la formazione della nuova Camera dei deputati. Questo è il vero punto di contraddizione con l'impianto complessivo che il Governo ci propone.

Abbiamo bisogno di una legge elettorale che preveda un rapporto più diretto tra eletti e cittadini. I modelli possono essere diversi: alcuni preferiscono i collegi uninominali, altri la preferenza. Personalmente preferisco la doppia preferenza di genere. In questo modo, il nuovo modello del bicameralismo diversificato può realizzarsi superando qualunque preoccupazione democratica per

consegnare al Paese un potere legislativo forte e capace di tenere il passo con le innovazioni e con il superamento strutturale della crisi ancora presente nella nostra economia e nella nostra società.

Colleghi, rimane ancora aperta una questione che è emersa nel dibattito anche qui in Aula e che non mi convince: il nuovo assetto del Titolo V.

Diversi interventi hanno sostenuto che bisogna costituzionalmente superare la presenza delle Regioni a Statuto speciale: è un approccio che non condivido. Certo, non difendo l'uso disastroso della specialità che in molte Regioni si è fatto, ad iniziare dalla mia Regione, la Sicilia. Quella specialità è stata piegata da un approccio micidiale che la nostra stessa stupenda fase costituente del secondo Dopoguerra non seppe risolvere; un approccio preesistente allo spirito democratico dei nostri costituenti, allo stesso fascismo e che caratterizzò l'avvio dei decenni dell'unità d'Italia. Lo semplifico in questo modo, l'assetto che l'Italia si diede non fu di vera e sostanziale unità, ma si realizzò una sorta di Costituzione materiale che prevedeva una Italia duale: il Nord produce per l'intero Paese, il Sud consuma i prodotti del Nord: al Sud il compito di consumare fu implementato dall'utilizzo della spesa pubblica e dalla progressiva e continua espansione del lavoro tutto concentrato nelle istituzioni pubbliche (nei Comuni, nelle Province, nelle Regioni, negli enti).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

LUMIA *(PD)*. Il posto pubblico è stato infatti l'aspirazione principale dei cittadini meridionali, alimentata da una politica che ha svolto sino ai nostri giorni una maledetta funzione di intermediazione burocratica e clientelare e spesso affaristico-mafiosa. Con il crollo della spesa pubblica finalmente va in crisi questo modello e oggi più che mai la specialità può riprendere il suo ruolo originario, soffocato ed impedito, per diventare un potente motore di legalità e sviluppo, soprattutto in quelle Regioni che sono state piegate e rovinate dalla logica che bisognava limitarsi a consumare passivamente la spesa pubblica e a non valorizzare le proprie vocazioni produttive.

Mi avvio alla conclusione: certo, la specialità moderna perderà le proprie ragioni storiche di rivalsa nei confronti del centro nazionale decisionale, ma potrà acquistare una più moderna e decisiva capacità di diventare specialità progettuale.

Per questo ho sostenuto le ragioni di chi ritiene che le specialità vadano mantenute, seppur stimolate ad imboccare la strada del cambiamento dei propri Statuti. L'Italia cambia il proprio assetto istituzionale, ma non cancella né il Parlamento né le Regioni. Anche le Regioni a Statuto speciale cambiano, ma non annullano le proprie prerogative pattizie nel rapporto con lo Stato e autonomiste nella competenza esclusiva di alcune materie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ringrazio i relatori e i colleghi della Commissione affari costituzionali per il lavoro costruttivo svolto. È stata un'esperienza umanamente molto interessante. Si è già detto moltissimo su questi temi, per cui non tornerò su quanto detto da molti.

Cerco di soffermarmi su quattro elementi che, a mio avviso, non sono stati evidenziati in modo sufficiente durante la discussione. Il primo punto concerne aspetti tecnici, modifiche apportate che, secondo me, hanno una portata significativa superiore alla scarsa attenzione che si è loro dedicata. Il testo, in realtà, in alcuni passaggi opera una manutenzione al funzionamento del sistema decisionale, non soltanto la semplificazione dell'attività legislativa e del rapporto di fiducia, ma anche la previsione dell'omogeneità dei decreti, l'introduzione di norme per la riduzione del ricorso alla decretazione di urgenza e importanti interventi in tema di elezione del Presidente della Repubblica; ma anche introduzione del ricorso preventivo alla Corte costituzionale in materia elettorale, la costituzionalizzazione dello statuto delle opposizioni, disposizione per aumentare l'efficacia dell'azione di Governo senza costringerlo a ricorrere troppo frequentemente al voto di fiducia.

Sono modifiche importanti che in parte razionalizzano la giurisprudenza costituzionale e in parte superano alcuni ostacoli emersi nella prassi parlamentare. Quindi vanno sicuramente salutati con favore; tuttavia peccano probabilmente di eccessiva contingenza, perché troppo tarati sulla situazione

attuale e non sempre hanno il dovuto tono costituzionale, non sempre nel testo vi è realmente materia costituzionale, ma piuttosto di natura regolamentare. In qualche caso si rischia addirittura di sfiorare il ridicolo con disposizione non solo non costituzionali, ma nemmeno giuridiche come nel caso dell'articolo 64, in cui si è introdotto l'obbligo per i parlamentari di partecipare ai lavori di Aula e delle Commissioni: una disposizione palesemente inutile, ridondante e priva di sanzione.

Per contro, sempre all'articolo 64, si introduce l'importante principio della garanzia di uno statuto dell'opposizione, ma la previsione è molto scarna e si delega invece tutto al Regolamento su una questione molto importante.

Per altri aspetti il testo viene appesantito e reso meno leggibile; tecnicamente forse non si poteva fare diversamente. Ricordo, ad esempio, che l'articolo 70 passa dalle attuali 9 parole a 332 e i rinvii a commi e lettere in cui il Senato partecipa all'attività legislativa, oppure alle materie delegabili alle Regioni o alla lista delle competenze e così via non sono di immediata lettura e fanno assomigliare il testo costituzionale in qualche passaggio più ad una brutta legge, come quelle che siamo abituati ad approvare, che ad un testo costituzionale.

Ma al netto di queste e di altre lacune, si tratta nel complesso di un indubbio passo avanti su diversi aspetti, che hanno fino ad ora rallentato e appesantito l'attività legislativa. Si razionalizza infatti la forma di Governo, qualcosa che le altre democrazie occidentali hanno fatto prima di noi. Ne avevamo assolutamente bisogno, perché la scelta dei costituenti di mantenere la forma di Governo molto ampia e determinabile nel concreto dispiegarsi del rapporto tra le forze politiche ha mostrato di non essere stata in realtà una scelta particolarmente felice.

Secondo punto: che cosa c'è e che cosa manca in questo testo? Come ho già detto, nel testo c'è molto: c'è la parziale e necessaria razionalizzazione della forma di Governo, la nuova disciplina del processo legislativo, molti miglioramenti anche in tema di trasferimento di funzioni alle singole Regioni (ai sensi dell'articolo 116, comma terzo), la costituzionalizzazione dei costi *standard*. Che cosa manca, però? Manca una visione moderna del processo decisionale, che non può esaurirsi nel rapporto tra Governo e Parlamento (come invece è sembrato di sentire, anche in molti interventi svolti in quest'Aula), spostando il baricentro a volte da una parte e a volte dall'altra.

Il procedimento legislativo è stato riformato e si è anche intervenuti sulla seconda gamba tradizionale della democrazia - quella diretta - per cui ci sono state innovazioni - che possono piacere o meno - ad esempio in tema di *referendum* e si è anche prevista una corsia preferenziale per le proposte di legge di iniziativa popolare. Sono tutte cose su cui si può convenire o meno, ma che sicuramente rappresentano un ammodernamento del processo decisionale tradizionale. Ci si è però dimenticati che un moderno processo decisionale non si limita all'integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta: esse sono entrambe evidentemente indispensabili, ma non sono più sufficienti e sono entrambe legate alla volontà di maggioranze occasionali o addirittura di minoranze particolarmente attive.

Nel testo attuale non c'è alcun cenno, ad esempio, alla democrazia partecipativa, che invece è il tema del futuro e che non coincide affatto con la democrazia diretta, ma che consiste proprio in quegli strumenti, che altrove sono molti diffusi, di attenuazione del principio maggioritario (perché in realtà è di questo che stiamo parlando). Forme come la deliberazione, il dibattito pubblico, la consultazione preventiva o la pianificazione strategica costituiscono degli elementi che non possono mancare in un sistema moderno e pluralista, che deve attenuare il principio maggioritario e non accentuarne la brutalità, perché di questo stiamo soffrendo. Questa mancanza si riscontra, paradossalmente, proprio nel momento in cui il Governo lancia sempre più spesso (ed è un fatto molto positivo) delle consultazioni pubbliche su temi diversi e quindi mostra di aver colto l'importanza del metodo partecipativo. Molte Regioni hanno approvato delle leggi su questa materia e c'è insomma la possibilità di correggere in Assemblea questo elemento.

Il terzo punto che voglio trattare riguarda la questione del Senato. Purtroppo, tutta l'attenzione politica e mediatica è stata concentrata sul Senato e sulla sua riforma. Ciò che è uscito dai lavori della Commissione è sicuramente molto più sensato rispetto al testo iniziale; purtroppo è rimasto un equivoco di fondo, che non è stato risolto per ragioni politiche. Per quanto tali ragioni siano

comprensibili e note, non possono essere dei criteri soltanto politici che ispirano una revisione costituzionale perché la politica è effimera e la Costituzione ha almeno la pretesa di essere eterna. L'equivoco è quello delle funzioni del Senato. Tutto è stato subordinato alla questione dell'elettività o meno dei senatori, ma tale questione ha spostato l'attenzione rispetto alla vera domanda, che è quella delle funzioni, e ha anche canalizzato l'opposizione al testo - devo dire, purtroppo - sul punto meno rilevante tra tutti quelli - e sono molti - per i quali questo testo può essere criticabile. La questione è invece semplicissima: si vuole un Senato politico o un Senato territoriale? Sono due cose diverse. Se il Senato è territoriale, non solo non serve renderlo elettivo, ma ciò è addirittura controproducente, perché in tal modo si rappresenta un criterio politico, anziché quello territoriale, e quindi non servirebbe l'immunità e via discorrendo. Se invece il Senato è politico, il principio democratico esige evidentemente che esso sia elettivo, con tutto ciò che ne consegue, compresa l'immunità per i senatori.

Invece di partire dalle funzioni per arrivare alla composizione, come sarebbe stato logico e naturale, si è partiti dalla composizione per ricavarne le funzioni. In questo dibattito abbiamo sentito moltissime e valide ragioni di critica alla nuova composizione del Senato, basate proprio sul principio democratico. Cito per tutti - anche se ce ne sono stati altri - l'intervento molto bello e coerente del senatore Chiti; intervento coerente con una certa impostazione e visione del costituzionalismo, quella per cui la legittimazione può derivare solo dall'elezione. Ma è davvero così oggi? Era così un tempo, ma siamo in una fase diversa del costituzionalismo, una fase in cui convivono, in realtà, legittimazioni diverse, che non sono tutte elettive. Altrimenti, per fare un paradosso ma neanche troppo inverosimile, bisognerebbe pensare di eleggere i giudici, i direttori dei giornali o i dirigenti generali dei Ministeri, che in quest'Aula sappiamo tutti benissimo contano infinitamente di più dei parlamentari nella scrittura delle leggi.

Questo ormai non è più il tempo della sola legittimazione elettiva, è il tempo della legittimazione plurima, e le Costituzioni servono proprio a limitare il potere senza renderlo meno efficiente, riducendo a sistema le diverse legittimazioni, che sono sia quella elettiva, che quelle tecnica, giudiziaria, internazionale e sovranazionale e territoriale.

La sfida del costituzionalismo moderno, che lo rende anche complesso seppure affascinante, è proprio quella di cercare di condurre a sistema questi elementi, più che rimpiangere il tempo in cui la legittimazione derivava solo dalle elezioni. Forse era meglio prima. Può darsi, non voglio dire di sì o di no. Dico soltanto che non è più questa la fase.

Il Senato che si delinea dovrebbe rappresentare la legittimazione territoriale. Questa era l'idea e il testo base del Governo presentava un Senato - diciamocelo - del tutto inutile, ma coerente con la non elettività, tutti sindaci o quasi e un po' di nominati dal Presidente della Repubblica; un Senato territoriale, ma senza alcuna funzione per i territori, una cosa assurda sul piano logico, ma coerente con la scelta di non eleggere i senatori. Quindi anche il testo del Governo scontava questo problema iniziale di partire dalla scelta di non eleggere e poi farne derivare una composizione.

Il testo uscito dalla Commissione, per fortuna, corregge molte storture ma ci consegna un Senato che ancora non è né carne né pesce, perché è un po' territoriale (ora fortunatamente con una prevalenza della componente regionale) e un po' politico, con l'attribuzione di funzioni politicamente assai significative. Ad esempio, il Senato partecipa alla legislazione in modo paritario in diversi ambiti rilevanti, ma incomprensibilmente non in uno dei settori di maggiore interesse per le Regioni, cioè il coordinamento della finanza pubblica. Esso può svolgere attività conoscitive, formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera e può intervenire con un veto sospensivo su qualunque disegno di legge approvato dalla Camera.

Queste sono funzioni politiche, che ne fanno una Camera politica, che coerentemente poi prevede l'immunità per i suoi componenti, ma fornisce evidentemente anche seri argomenti ai sostenitori dell'elettività, perché più è politica e più deve essere elettiva, meno lo è meno deve essere elettiva. È abbastanza semplice.

Le funzioni territoriali, che invece dovrebbero essere la spina dorsale, sono molto attenuate e il collegamento coi territori è dato solo dalla composizione del Senato, peraltro determinata sul piano

politico e non territoriale perché poi i nuovi senatori siederanno per appartenenze politiche e non per Regioni di provenienza.

Pertanto, occorrerebbe forse cercare, nella misura del possibile, di accentuare la natura territoriale del Senato, farne non una Camera con pochi poteri e quei pochi più di natura politica che territoriale, bensì un organo di incardinamento delle Regioni nel processo decisionale legislativo nazionale. Così avrebbe senso non eleggere i senatori, non prevedere indennità, né immunità e tutto il resto. Siamo ancora in tempo per togliere il carro da davanti ai buoi e dare alle cose l'ordine logico che richiedono.

L'ultimo punto è l'aspetto secondo me principale, ossia i rapporti tra lo Stato e le Regioni, che è la vera questione problematica di questa riforma. È problematica perché è figlia di un errore più concettuale che giuridico e che rischia di avere conseguenze molto pesanti per il Paese, immaginando una gestione dal centro di tutte le complessità e le diversità che arricchiscono l'Italia; diversità territoriali, linguistiche, culturali, tutte cose che vengono in qualche modo ignorate, in una logica di centralismo direi, veramente, culturale, anche non voluto, implicito, che viene assorbito acriticamente più che pensato coscientemente, che distorce la realtà e quindi non può funzionare, proprio perché va a disciplinare una realtà immaginata, che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Per tanto tempo abbiamo avuto le Regioni senza una Camera che le rappresentasse. Adesso avremo una Camera delle Regioni senza più le Regioni: nell'indifferenza e talvolta perfino nell'apparente soddisfazione di molti, questa riforma azzera le Regioni ordinarie. Le riduce a meri organismi di coordinamento amministrativo, che potranno al massimo approvare alcuni atti di natura amministrativa che per pudore saranno chiamati leggi ma che non lo saranno in senso materiale e non potranno avere alcun contenuto normativo, perché in tal caso sarebbero incostituzionali, visto che tutta la potestà legislativa torna allo Stato.

E nemmeno sul piano amministrativo poi le Regioni potranno fare molto, perché si reintroduce il principio del parallelismo all'articolo 118 che era stato superato dalla riforma del 2001. Quindi si torna più indietro della Costituzione del '48 su questo.

E quando il diritto diventa multilivello - bella espressione, che viene spesso utilizzata, ma che viene poi svuotata di contenuto - si pensa, allo stesso tempo, di accentrare tutto in un solo livello. Le materie diventano nei fatti integrate e, quindi, tutte materialmente concorrenti e si elimina al tempo stesso la competenza concorrente.

Si salvano per ora, almeno in parte e per fortuna, le autonomie speciali, ma anche queste si troveranno in difficoltà, perché saranno accerchiate da territori sempre meno autonomi e si troveranno di fronte ad una Corte costituzionale cui vengono date delle armi potentissime per l'accentramento dei poteri, come il ritorno dell'interesse nazionale e, addirittura, la doppia clausola di supremazia che, già prevista all'articolo 120, viene ora ribadita e rafforzata all'articolo 117, proprio per essere sicuri che il concetto sia chiaro. Definirei in realtà la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali una norma *airbag*, che attutisce il colpo, che comunque rimane. La direzione in cui si va, quindi, è la stessa per tutti.

E che cosa succederà ancora? Lo Stato, già affetto dalla grave malattia della sovraproduzione normativa, invece di delegificare, sarà costretto a fare sempre più leggi perché alle Regioni non residua più niente e tutte le leggi saranno fatte dallo Stato, in particolare da una sola Camera, che sarà ancora più intasata e rischierà di lavorare ancora peggio di quanto già accade oggi.

Se il testo non migliora su questo punto, lo Stato farà, per esempio - se ne è già discusso - leggi per disciplinare lo sport piemontese della pallapugno - e guardo la relatrice Finocchiaro - visto che acquisterà la competenza esclusiva in materia di ordinamento sportivo *tout court* e non solo nazionale. Lo Stato farà i piani urbanistici, perché il governo del territorio passerà allo Stato. Sì, ci sono disposizioni "generali e comuni" - nuova categoria di qualificazione incerta - ma, se ci basiamo invece sulla vecchia categoria delle norme generali, sappiamo che in realtà sono estremamente dettagliate. Lo Stato deciderà che in un'università si potrà fare ricerca in una determinata materia e in un'altra in una diversa, perché competente sulla programmazione strategica della ricerca scientifica. Gli esempi sarebbero moltissimi. Accadrà allora che le Regioni o si piegheranno o ricorreranno in giudizio, il che potrebbe essere comunque peggio.

L'errore concettuale, dunque, è pensare che un Paese complesso e differenziato come il nostro possa essere governato efficacemente dal centro, con l'illusione che una legge uguale per tutti abbia anche lo stesso effetto per tutti, ma sappiamo già che non è così.

Questo approccio, tra l'altro, oltre ad essere semplicistico, rischia di provocare un'eterogenesi dei fini, perché produce un effetto opposto a quello voluto.

L'obiettivo nobile, coerente e comprensibile di razionalizzare il confuso disegno della riforma del 2001 va benissimo; dopo di che, il rimedio rischia di essere peggiore del male, visto che qui il rimedio è una semplicistica distruzione delle Regioni, nell'illusione che, uccidendo il contendente, si elimini anche il contenzioso.

Ma aumenta il contenzioso o si schiaccerà ogni istanza di autogoverno e, in entrambi i casi, la prospettiva è molto preoccupante. Il decentramento, infatti, non è in realtà soltanto un metodo di Governo - peraltro assolutamente necessario in un Paese così asimmetrico e differente come l'Italia - ma è molto più di questo: è in realtà uno straordinario ed indispensabile sistema di contrappesi e di limiti al potere, proprio perché lo deconcentra.

Molti nel dibattito hanno sostenuto che in questa riforma vi sia un rischio autoritario: francamente non lo credo ma, se c'è, non sta nella mancata elettività dei senatori né nelle corsie preferenziali per il Governo nell'attività legislativa, quanto piuttosto nell'annullamento dell'autonomia regionale *tout court*, dell'idea stessa dell'autonomia in senso ampio. E questo può essere problematico.

Chiudo con una piccola riflessione di carattere teorico - permettetemi - ma la teoria ha degli impatti pratici molto significativi: a che cosa serve una Costituzione e la modifica di una Costituzione? La grande rivoluzione culturale dello Stato liberale è il fatto che non prevale più un solo interesse. Prima prevaleva l'interesse del sovrano nello Stato assoluto, quello dell'autorità religiosa nello Stato confessionale, quello nazionale nello Stato autoritario, quello di classe nello Stato socialista e via discorrendo.

Oggi, invece, nello Stato liberale e, ancora di più, in quello costituzionale di diritto, l'essenza stessa di una Costituzione è il riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di interessi e della legittimità anzi della positività quasi del loro reciproco conflitto, che è dunque positivo.

Nello Stato costituzionale di diritto la legge è vincolata sotto il profilo formale e sostanziale. Il legislatore nazionale compete con altri legislatori (internazionale, europeo, regionale, con il popolo attraverso la democrazia diretta). La legge non è più in regime di monopolio e, in questo modo, si recupera quella pluralità che la rivoluzione francese aveva cercato di sradicare. Questa riforma ha l'obiettivo di semplificare il processo decisionale e la struttura istituzionale. È un bene, perché l'attuale sistema è troppo macchinoso: lo vediamo tutti i giorni e su questo non può esservi dubbio. La scommessa è trovare il punto di equilibrio tra la necessità di semplificare e il rischio di mettere in discussione le acquisizioni dello Stato costituzionale di diritto.

Non c'è evidentemente una risposta unica su dove sia questo bilanciamento, ma è essenziale vigilare affinché non si torni al tempo della Rivoluzione francese, al primato della legge statale su ogni altra fonte e alla Costituzione come semplice legge politica.

L'alternativa a questa riforma è l'immobilismo, e non ce lo possiamo permettere evidentemente. Non fosse che per questo bisogna avere fiducia in questa riforma e soprattutto impegnarsi per cercare di migliorare: il lavoro svolto in Commissione è un esempio del fatto che ciò è possibile.

Certo, non dimentichiamoci che la Costituzione è un processo. Questo passaggio è una tappa di questo processo. C'è ancora margine per migliorare, ma non dobbiamo soltanto guardare alla contingenza, dobbiamo pensare che una Costituzione non serva soltanto a risolvere solo i problemi dell'oggi, ma soprattutto ad anticipare e a prevenire quelli di domani. Usciamo dalla logica contingente e cerchiamo di guardare un po' più avanti. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turano. Ne ha facoltà.

TURANO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, quello che sto per fare è senza ombra di dubbio il mio intervento più importante da quando ho l'onore di sedere in quest'Aula. È l'intervento più importante

per varie ragioni, ma anche perché oggi non stiamo discutendo di una qualsiasi legge dello Stato.

Stiamo discutendo del futuro dell'Italia e dei futuri governi e di come modificare la Costituzione per rendere il nostro un Paese migliore per i cittadini. E purtroppo, quanto ho letto nel testo di riforma uscito dalla la Commissione, non mi appare per diversi punti un testo in grado di migliorare il nostro Paese.

Alla base delle mie perplessità c'è innanzitutto la scelta di trasformare il Senato della Repubblica in un Senato non elettivo, in un Senato nominato, scelto a tavolino, e che di fatto rischia di compromettere seriamente il bilanciamento ed il controllo dei diversi poteri ed organi costituzionali.

In altre parole si rischia di permettere a chi ottiene una maggioranza di nominare facilmente il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica e tutti gli altri organi costituzionali.

Fin da piccolo sono cresciuto con un ideale fortemente democratico che anche la nostra magnifica Costituzione riporta nei suoi principi fondamentali: è l'articolo 1 a ricordarci che la sovranità appartiene al popolo ed è il popolo che deve scegliere la sua guida, i suoi rappresentanti. È il popolo che conta in una Nazione. E noi siamo al servizio dei cittadini.

È il popolo che i partiti dovrebbero ascoltare prima di obbligare i propri deputati e senatori a votare in quest'Aula senza possibilità di scelta.

Sondaggi che di recente sono stati resi pubblici, tra l'altro, hanno ben sottolineato quale sia l'opinione dei cittadini. Mi riferisco all'inchiesta dal titolo «Gli italiani e la riforma del Senato» diffusa da IPR Marketing lo scorso 7 luglio. Sottolineo il nome dell'istituto che ha condotto il sondaggio perché è stato il primo a dire che il Partito Democratico avrebbe vinto le elezioni europee con il 40 per cento. Sull'affidabilità e certezza dei dati, dunque, non si discute. Il sondaggio ha prima chiesto agli italiani cosa vorrebbero fare di questo Senato, e il 53 per cento ha risposto che andrebbe abolito prima che diventi un Senato di nominati con un cumulo di cariche.

Poi lo stesso sondaggio ha chiesto loro se il nuovo Senato dovrebbe essere eletto dal popolo o no. Ecco, cari colleghi, non facciamoci sfuggire la loro risposta, perché il 55 per cento degli italiani vuole che il Senato rimanga elettivo, e solo il 30 per cento di loro lo vorrebbe non elettivo.

Noi, cari colleghi, non siamo superuomini, ma rappresentanti del popolo, scelti dal popolo. Rappresentiamo prima di tutto i cittadini, poi i partiti e il Governo. Io credo nel mio partito, lo rispetto, lo seguo, ma prima di prendere ordini, ho l'obbligo morale di ascoltare chi mi ha votato. Anche perché, così come i miei colleghi eletti all'estero, non sono stato nominato e messo in lista in una posizione buona per essere eletto. In quanto eletto all'estero la gente mi ha scelto direttamente, ha espresso a mio favore una preferenza, ha scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Io ho e sento il dovere di ascoltare i miei elettori: sono loro che mi hanno dato l'incarico parlamentare.

Chi mi ha votato, inoltre, continua a rassicurarmi, a darmi energia; chi mi ha votato mi scrive quotidianamente e mi invita a continuare nella mia battaglia per la democrazia. Tutto ciò non può che rendermi ancora più consapevole della mia responsabilità.

Io, cari colleghi, rappresento gli italiani del Nord e Centro America e vivo negli Stati Uniti d'America, uno dei Paesi considerato tra i più democratici al mondo. Negli Stati Uniti il Senato non elettivo, che qualcuno ha pensato di scegliere per l'Italia, è stato bocciato oltre un secolo fa, esattamente nel 1913 con l'approvazione del XVII emendamento all'articolo 1 della Costituzione americana. Da allora i senatori sono eletti direttamente dai cittadini, e non già scelti, come avveniva in precedenza, dalle Assemblee legislative dei singoli Stati. Perché in uno Stato democratico funziona così: sono i cittadini a scegliere, ed è bene che questo concetto sia finalmente compreso da tutti.

Semmai, pensiamo a ridurre il numero degli eletti alla Camera dei deputati. Sempre tornando agli Stati Uniti, infatti, vorrei ricordare che lì i senatori sono 100, mentre i deputati sono 435 a fronte di circa 350 milioni di abitanti.

Presidente, colleghi, nessuno qui vuole ostacolare questa riforma. Nessuno vuole evitare il superamento del bicameralismo perfetto che, penso siamo tutti d'accordo, non fa bene all'Italia. Nessuno pensa che il Senato debba dare la fiducia al Governo. Pensiamo solo che il nuovo Senato

debba essere elettivo, debba avere parità ed esercitare il controllo, debba decidere sulle questioni legate ai diritti umani, le leggi costituzionali, le leggi elettorali e il bilancio dello Stato.

Ci viene mossa un'obiezione: secondo alcuni dei nostri colleghi saremmo disposti a far cadere la riforma costituzionale per difendere un principio democratico come l'elezione diretta del Senato.

Io l'obiezione voglio girarla a voi trasformandola in domanda: siete disposti a far cadere la riforma per difendere un'elezione di secondo grado?

Se per voi non è un punto cruciale, perché non votate l'emendamento che reintroduce l'elezione diretta del Senato?

Dateci una risposta. Come lo spieghiamo ai cittadini? Perché altrimenti qualcuno arriverà sul serio a pensare che il Senato che avete in mente non sia una Camera di garanzia dell'ordinamento costituzionale ma, come qualcuno prima di me ha già detto, sia semplicemente un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali.

Tutti vogliamo la riforma, ma non vogliamo una riforma affrettata e fatta con superficialità.

PRESIDENTE. Senatore Turano, il tempo a sua disposizione è esaurito, pertanto deve concludere.

TURANO *(PD)*. Se possibile, signora Presidente, vorrei consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TURANO *(PD)*. Stiamo cambiando la Costituzione e già questo dovrebbe bastare a farci capire quanto sia importante la discussione in questo momento che definirei storico.

Sono del parere che il sindaco è stato eletto per fare il sindaco, che il consigliere regionale debba fare il consigliere regionale e che il senatore debba fare il senatore. Ognuno deve svolgere esclusivamente il mandato per cui è stato eletto. La somma di più cariche rischia di far aumentare solo potere e corruzione.

L'Italia ha perso competitività, ha perso i suoi tratti distintivi. Non ci sono più le meravigliose botteghe artigiane che si tramandavano di padre in figlio e che tutto il mondo ci invidiava. Senza contare le migliaia di imprese italiane che negli ultimi anni sono fallite nonostante vantassero crediti. Sono cose impensabili. Sono questi i veri problemi del Paese, non l'elettività del Senato.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.

TURANO *(PD)*. Sì, ho quasi concluso.

Riflettiamo bene su quale sia il futuro migliore per l'Italia. Portiamo rispetto ai cittadini. Ne hanno diritto ed è la Costituzione a dircelo. Diamogli il diritto di scegliere i propri rappresentanti e facciamo sì che abbiano un rapporto diretto con loro, un rapporto che sia più stretto. Cittadino e rappresentante devono lavorare insieme per risolvere i problemi delle loro comunità.

Riflettiamo, colleghi, e votiamo con senso di responsabilità. Servire i cittadini ed ascoltare i cittadini è la buona politica! *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e delle senatrici Mangili e Casaletto. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maturani. Ne ha facoltà.

MATURANI *(PD)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, il passaggio che ci avviamo a licenziare in quest'Aula, occorre sottolinearlo preliminarmente, è il passaggio di un'epoca. Un'epoca nella quale la politica non ha mai saputo o voluto rinnovare l'impianto e la configurazione di uno Stato che, dopo settant'anni e diverse, conclamate difficoltà, necessitava di un riammodernamento e non è da poco, questo punto.

Il lavoro sapiente e minuzioso portato avanti in Commissione dai relatori, primi fra tutti, e da tutti i commissari della 1a Commissione ha innanzitutto questo pregio. Un lavoro attraverso il quale il testo del Governo esce con alcune importanti e significative modifiche, segno, pertanto, di un percorso nel quale lo spazio per l'ascolto e il confronto c'è stato e ha saputo produrre, al di là delle differenze, un testo che oggi ci troviamo a esaminare in quest'Aula, nel quale si rispecchiano non solo le forze di maggioranza. E già questo è un risultato di grande forza; abbiamo detto e perseguito con pervicacia

l'obiettivo di un testo non solo di maggioranza; poteva essere una palude, ma così non è stato.

Vi è stato un lavoro corale, difficile e faticoso senz'altro, ma che ha accolto i contributi di più parti. Perché, cari colleghi, un testo di riforma costituzionale è tanto più forte e autorevole quando esce dai confini di un accordo di governo, parla alle altre forze rappresentate nel Parlamento e si consegna ad essere un nuovo architrave nel quale ritrovarsi tutti, e numerosi. Non era scontato, in passato non era successo e già questo testimonia una grande forza. Solo scegliendo di parlare a tutti si può autorevolmente pensare di traghettare il Paese in una nuova fase. In questo senso spiace che altre forze importanti e rappresentative abbiano scelto di non confrontarsi; spiace, ma deve esser chiaro che questa scelta, condivisibile o meno, non può e non deve bloccare o congelare un processo in atto.

Abbiamo detto: parliamo con tutti, e con chi ha scelto di parlare e confrontarsi abbiamo avviato un percorso. Potevano partecipare altri? Certamente, ma una cosa voglio sia chiara sin da ora: non è stata una responsabilità del Partito Democratico, su questo è bene sgomberare subito il campo da qualunque forma di fraintendimento.

Al riguardo, mi sento di aggiungere che accolgo positivamente la volontà di confronto espressa in questi ultimi giorni dal Movimento 5 Stelle; di più, auspico che a partire da ora e già dall'esame in quest'Aula si possa lavorare insieme per un testo che ambisce ad essere di tutti, nessuno escluso.

Il lavoro della Commissione, come dicevo poc'anzi, consegna a quest'Aula un testo sensibilmente modificato e arricchito; anzitutto il Senato, che torna a chiamarsi Senato della Repubblica e che, pur rimanendo estraneo al rapporto fiduciario con il Governo, comunque riveste un ruolo centrale nell'ordinamento costituzionale, in una posizione di raccordo tra Stato e istituzioni territoriali da un lato e normativa statale ed europea dall'altro. In tal senso, il riferimento alla Camera alta quale Camera demandata al concorso alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea affida al nuovo Senato un ruolo tutt'altro che secondario.

Non secondarie sono inoltre le altre funzioni, quali la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, il controllo delle politiche pubbliche, nonché il controllo sulle nomine di competenza del Governo: un controllo sull'operato del Governo che è assolutamente innovativo.

Sulla composizione il testo mantiene la scelta di una elezione indiretta che consente di superare l'impianto di un bicameralismo perfetto, ma senza rinunciare alla peculiarità di una Camera che si pone come elemento di raccordo tra Stato e istituzioni territoriali, dove siedono dunque rappresentanti dei Consigli regionali, 21 sindaci dei Comuni, nella misura di uno per ciascuna Regione, e scende a cinque il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica; durano in carica sette anni e, in ogni caso, non possono eccedere il numero di cinque.

Alle obiezioni di chi dice che il cumulo di cariche contrasterebbe con l'efficacia e l'operatività del mandato, la Commissione ha risposto scegliendo opportunamente di demandare al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali limitare l'elezione, stante l'esercizio di funzioni di governo locali che richiedono presenza e costanza.

L'intento chiaro è, quindi, quello di disegnare un nuovo Senato dove siedono rappresentanti dei Consigli regionali e dei Comuni, che però - sia chiaro una volta per tutte - neanche per un attimo possiamo chiamare «dopolavoro», perché anche su questo il lavoro svolto è stato esattamente il contrario.

Tante altre sono le novità che accolgo favorevolmente nel testo, anzitutto in materia di Titolo V della Parte II, come l'eliminazione della potestà concorrente e la minuziosa elencazione delle rispettive competenze che, oltre ad alleggerire il lavoro della Corte costituzionale, regalerà la fine di un eterno e faticoso contenzioso che ha paralizzato in tutti questi anni un intero Paese. Così come accolgo con favore il ricondurre alla potestà dello Stato settori nevralgici come le grandi reti di trasporto e navigazione, l'ordinamento della comunicazione, il trasporto di energia o, ancora più, il coordinamento della finanza pubblica.

A chi afferma che esce un impianto che non contempla pesi e contrappesi, dico che la risposta in tal senso viene da alcune scelte di non secondaria importanza. Si pensi al giudizio preventivo di

costituzionalità sulle leggi elettorali, che impedisce di fatto quello che è accaduto fino ad ora: in sostanza, non propriamente una scelta di poco conto, e tanto avrebbe aiutato la tenuta del nostro Paese se fosse stata introdotta prima.

Così come mi paiono decisamente pretestuose le obiezioni alle scelte fatte dalla Commissione in tema di *referendum* abrogativo, perché sarà pur vero che le firme richieste salgono a 800.000 ma, quando il *quorum* viene stabilito in base alla partecipazione all'ultima tornata elettorale alla Camera, come si fa a parlare di attentato o di svuotamento dell'istituto? È vero esattamente il contrario. Semmai sarà più facile rendere vivo un istituto ormai paralizzato dall'impossibilità di raggiungere un *quorum*. Altrettanto dicasi per le leggi di iniziativa popolare che, seppure hanno visto innalzare a 250.000 il numero delle firme necessarie, hanno di contro previsioni più stringenti per l'esame. Anche a tal proposito non vedo alcun indebolimento dell'istituto che, ad oggi, finisce con lo svolgere un ruolo puramente ornamentale, quando invece può e deve essere uno strumento rivitalizzante per la democrazia di un Paese.

Certamente quella che si apre ora è una fase nuova e importante, nella quale l'Aula lavorerà per limare il testo ma senza travolgerne l'impianto. In questo senso mi sento di fare un appello a tutti noi, perché questo passaggio sia vissuto come momento utile ad arricchire e perfezionare, ma mai ad affossare. Ci sono cose che ancora si possono ragionevolmente contemplare. A tal proposito mi preme auspicare l'introduzione di un criterio che contempli l'equilibrio di genere del nuovo Senato come un punto qualificante ed ineludibile nel momento che si rimette mano all'impianto dello Stato.

Onorevoli colleghe e colleghi, si sono dette e scritte molte cose sul piano di riforme che in questa legislatura stiamo approntando, ma, a mio parere, il punto di merito è soprattutto uno. Non penso tanto al superamento del bicameralismo perfetto, che in tutti questi anni aveva finito con il trasformarsi da fattore di equilibrio a fattore frenante dei processi di decisione. No: il punto più alto di questa riforma è la politica. La politica che, dopo troppi anni di impoverimento, incapacità di rinnovarsi e uscire da rituali oramai logori, trova il coraggio di ritrovare se stessa, di scommettere sul cambiamento, agito e non subito, nella capacità di disegnare una cornice costituzionale che ha il respiro per reggere negli anni a venire. Vedete, colleghe e colleghi, niente è stato peggio per il nostro Paese della palude in cui ha trascorso gli ultimi trent'anni.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

MATURANI *(PD)*. Sto terminando, signora Presidente. Mi mancano veramente pochi minuti.

Ecco, ora è il momento di saper raccogliere queste sfide, di saperci trasformare per trasformare il nostro Paese in un Paese finalmente capace di reinventarsi per non morire. Non credo e non vedo nessuna torsione autoritaria in tutto questo; semmai il sussulto di dignità di un Parlamento che, solo un anno fa, si è trovato a chiedere al Presidente della Repubblica, unico caso nella storia repubblicana, il sacrificio di rimanere per l'incapacità di saper scegliere. Il presidente Napolitano è rimasto, inchiodando però tutti noi all'assunzione di una serie di responsabilità. Ebbene, oggi, a partire da quest'Aula, il Parlamento comincia a rispondere. Cominciamo da qui, colleghi e colleghe, a riutilizzare il linguaggio della politica, quella vera ed autentica, che si propone come motore capace di guidare il cambiamento. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, senatori sopravvissuti a questi quattro giorni di dibattito, prima di cominciare il mio intervento, permettetemi un inciso: i due relatori non li ringrazio, non li ringrazio assolutamente.

Nella mia personalissima visione politica avevo la vana aspettativa che in Commissione affari costituzionali della Camera alta si sarebbe proceduto ad una puntigliosa modifica del testo presentato dal Governo. È vero che il testo è stato molto migliorato, ma, a mio parere, non abbastanza e rimanda comunque a legge ordinaria lo scioglimento di alcuni nodi.

È ovviamente una mia visione opinabile, ma questa era la mia aspettativa verso la Presidente della 1a Commissione, che sta invece portando avanti una riforma che lascia in piedi un'ossatura democratica

svuotata dei contenuti democratici.

Ora invece vado a raccontarvi perché ho iniziato a interessarmi di politica. È un discorso che parte da molto lontano. Prima di arrivare qui facevo la psicomotricista e con questa mia professione, molto privilegiata, potevo seguire lo sviluppo dei bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni. Ho sempre pensato che i bambini siano la cartina tornasole della società, una società sana ha bambini equilibrati. Nei miei primi anni di lavoro nei gruppi di bambini che seguivo trovavo l'uno o il due per cento di piccoli con problematiche relazionali e di gestione del proprio mondo emotivo. Negli ultimi anni la situazione, invece, si è completamente capovolta. I bambini con problemi risultavano la maggioranza, se non quasi la totalità. Ho quindi iniziato a interrogarmi se bastasse sostenere i bambini nei primi anni del loro percorso per poi avere degli adulti sani ed equilibrati e, quindi, una società giusta. Se davvero bastasse dare loro il tempo e lo spazio adeguati o se, invece, servisse agire anche su altri piani.

Parlando con una persona a me molto cara, mi sono convinta che si poteva e si doveva fare di più. Potevo iniziare ad interessarmi a quello che succedeva intorno a me, fuori dalla mia vita professionale. Ho così cominciato, nel mio piccolo, a cercare di capire cosa fare e come farlo. Mi sono unita ad un gruppo di Bologna, «Gli amici di Beppe Grillo», che faceva informazione sin dal 2005. Nel loro piccolo facevano grandi cose, cercando di portare, non un'idea propria, ma informazione a 360 gradi, cercando di sollecitare il dibattito. Certo, l'obiettivo era ambizioso e non di facile realizzazione, ma molto coinvolgente.

Il passo successivo del gruppo è stato scegliere di provare a entrare nelle istituzioni. Un altro obiettivo molto ambizioso. Ancora più ambizioso se si pensa che il lavoro decuplicava e si divideva in due filoni: fuori dalle istituzioni e dentro le istituzioni.

So che per molte persone sedute qui (magari non oggi ma negli altri giorni), la questione sarà difficilmente comprensibile, ma alle amministrative del 2009 riuscire a entrare nelle istituzioni, anche solo con un consigliere, in un laboratorio politico come quello di Bologna è stato incredibile, un evento straordinario, che custodiremo per sempre dentro di noi.

Una volta all'interno, realizzammo che questa sarebbe stata la parte più semplice. Un esempio su tutti: ogni consigliere comunale aveva diritto di accesso ai vari *database* del Comune. Ma bisognava farne richiesta, e per farne richiesta bisognava avere il nome esatto di ogni singolo *database*: a nessun consigliere però era dato di conoscere l'elenco dei *database* presenti sui *server* del Comune. Da lì avrei dovuto capire che il sistema difende se stesso.

Nel 2013 siamo arrivati in Parlamento, sognatori e pieni di entusiasmo e passione. Rimando al mittente le osservazioni della senatrice Bisinella svolte nel suo intervento di questa mattina: quando si parla di uniformarsi al sistema, la Lega Nord può solo stare in silenzio. *(Commenti del senatore Candiani)*.

Pensavamo di poter spostare le montagne solo perché eravamo finalmente nella stanza dei bottoni a Roma. Quando fu la volta dell'elezione del Presidente della Repubblica eravamo pronti al cambiamento. Oggi vorrei condividere con voi il dolore nel comprendere che non c'era nessuna disponibilità da parte del sistema a cambiare e che non bastava essere entrati con una discreta percentuale per portare un modo diverso di fare politica.

Avete preferito bruciare enne persone e consegnare il Paese nelle mani di Napolitano piuttosto che scegliere il cambiamento. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti oggi. La paura fa fare cose strane (ma ci ritornerò, sulla paura). Ci è stato rinfacciato di avere sbagliato spesso, ma ora siamo cresciuti e abbiamo imparato dai nostri errori. Al'inizio vi facevamo sorridere, ora vi facciamo paura. Non noi, come persone, ma ciò che rappresentiamo. Ancora questa parola, paura, ma ci ritornerò.

La domanda vera è una sola, a questo punto, dopo miliardi di parole spese in questi giorni: i legislatori possono veramente fare riforme e leggi elettorali "ad gruppum" (permettetemi questo pseudolatinismo, inventato non da me) o, meglio, per escludere un determinato gruppo politico? State anteponendo il potere all'onestà intellettuale. Questo è il vero errore: anteporre il desiderio di gestire il Paese e la paura di perderne le redini all'obbligo di permettere una società giusta.

Le persone ormai sono viste come elettori oppure come consumatori, e i palazzi sono visti non come gestori della bellezza comune ma come patrimonio di pochi. Queste riforme sono la diretta conseguenza di questo modo di pensare. Queste riforme sono una sconfitta, *in primis* per i legislatori e poi per le persone.

Usciamo da questo cortocircuito. Prima di pensare alle riforme costituzionali riprendiamo in mano la macchina perfetta che è la divisione dei tre poteri, e vediamo come va utilizzandola bene. Proviamo a vedere se funziona se il Governo fa il Governo e il Parlamento fa il Parlamento.

Se proprio volete fare una riforma, limitate i poteri del Governo, invece di consegnargli le istituzioni tutte su un piatto d'argento. Certo, mettiamo mano al Titolo V, perché è fondamentale risolvere i problemi di competenza, ma non modifichiamo solo il Senato. Modifichiamo il numero dei deputati e dei senatori, perché qui si sta facendo un gioco abbastanza sporco.

La Camera dei deputati non viene assolutamente toccata. Non viene toccata da queste riforme costituzionali, così, quando le riforme approderanno all'altro ramo del Parlamento, il tutto passerà sotto silenzio: un giorno e via, votata; e questa diventerà la quarta lettura e non la prima. Mi sembra veramente una grande motivazione per modificare un'unica Camera invece che entrambe.

Diciamolo chiaro per l'ennesima volta: non si abolisce il Senato; si modifica il Senato con la scusa del risparmio. Mettendo mano a entrambi i rami del Parlamento il risparmio sarebbe stato molto più alto.

È stato anche detto in quest'Aula che ormai non siamo più due Camere ma tre, riferendosi all'Europa. Bene, se ormai è l'Europa a decidere tutto, eliminiamo il Governo: non serve; lasciamo solo il Parlamento a ratificare le direttive europee. Prima o poi toccherà a tutti governare e io non vorrei mai vedere un Presidente del Consiglio (di qualunque schieramento esso sia) fare il bello e cattivo tempo a seconda di come si sveglia. Tanto nessuno potrà dirgli nulla.

Tornando agli errori, un altro nostro errore fondamentale è stato rincorrervi, lasciare che foste voi a dettare l'agenda politica, dentro e fuori il Parlamento: mai ci fu errore più grande. Nell'agenda dovevamo - e sottolineo dovevamo - inserire il provvedimento anticorruzione, il reddito di cittadinanza, la riforma della giustizia, la questione delle carceri, il tema dell'inquinamento, del dissesto idrogeologico, una nuova idea di *packaging*, la cultura: altro che aprire alle riforme. Certo, parliamo di riforme, ma prima dimostrateci che veramente volete un sistema nuovo, che veramente volete il cambiamento, che non avete paura dei cittadini, che non avete paura di perdere il vostro posto di lavoro dentro le istituzioni: fuori dai Palazzi c'è il mondo, si può trovare lavoro anche lì.

Parliamo delle riforme, ma, come dicevo prima, solo per delimitare il potere del Governo e per inserire elementi veri di democrazia partecipata.

Siamo entrati nelle istituzioni con il sogno di ridare potere ai cittadini. Il potere invece si ribella e prende il largo ignorando l'esigenza di chi dovrebbe rappresentare. Anche qui ripeto una frase già detta in quest'Aula: se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare, e mai intuizione fu più vera e reale. Forse però non vi siete accorti che la crisi economica è ancora in atto; forse non vi siete accorti che è diventata emergenza sociale. Avete intenzione di accendere la scintilla per una sollevazione popolare? Volete ritrovarvi davanti al caos sociale?

Passiamo comunque al quadro generale, e lo ripeto solo perché rimanga per l'ennesima volta agli atti, perché nessuno un giorno possa dire: è successo tutto a mia insaputa. Lo ripeto per le persone che ci ascoltano all'esterno, per dare loro un quadro preciso di ciò che succederà, una visione d'insieme.

Punto uno: la Camera e la legge elettorale Italicum. Se confermate - così come saranno - le liste bloccate, che sono comunque già state dichiarate incostituzionali, per i partiti in maggioranza i deputati saranno nominati dai segretari di partito, e i partiti medio-piccoli resteranno fuori grazie alle soglie di sbarramento spropositate; il premio di maggioranza verrà vinto da chi raggiungerà almeno un misero 37 per cento.

Punto due: il Senato. Con la riforma i senatori nominati "scadranno" ciascuno insieme alle rispettive Giunte comunali e regionali; la maggioranza dell'Assemblea, quindi, sarà affidata al caso.

Punto tre: l'opposizione. Verrà decimata dall'Italicum e dalla ghigliottina che volete inserire in

Costituzione.

Punto quattro: il Capo dello Stato. Potrà sceglierlo il *Premier* dopo il terzo scrutinio, trasformando in tal modo il Presidente della Repubblica, garante di tutti gli italiani, ad un semplice gregario del Governo.

Punto cinque: la Corte costituzionale. Nulla cambia nelle modalità di elezione dei giudici costituzionali, quindi chi sarà al Governo, per merito dell'Italicum, controllerà i suddetti giudici trasformando anche questo organo di garanzia di un organo gregario del Governo. *Idem*, come sopra, per il CSM e i magistrati.

Punto sei: i procuratori e i pm. Secondo il Quirinale, a differenza del giudice, le garanzie di indipendenza interna del pm riguardano l'ufficio nel suo complesso, e non il singolo magistrato: arrivederci, quindi, al bilanciamento del potere diffuso dei singoli pm.

Punto sette: l'immunità. Rimane per entrambe le Camere. È stato già detto tutto sull'argomento in quest'Aula e direi che non c'è da aggiungere altro.

Punto otto: l'informazione. Due leggi su tutte, la Gasparri e la Frattini. Ora pensate alle riforme ma pensate di cancellare queste due leggi che assoggettano l'informazione al potere politico? Dei giornali ricordo solo che la maggioranza di essi è in mano a editori che senza sostegni pubblici non resisterebbero tre giorni: potranno mai essere indipendenti?

E poi il punto nove, che è l'ultimo e il più importante: i cittadini espropriati del loro diritto di voto. Senza considerare poi che questa trasformazione del Senato non andrà a migliorare la gestione territoriale, anzi, acuirà conflitti e contrasti politici.

A proposito di gestione territoriale, siamo un Paese che ambisce ad avere un unico regista e che però dimostra ancora una volta di avere uno scarso livello di conoscenze e di competenze. È di pochi giorni fa la richiesta dei dipartimenti sviluppo e coesione della rivisitazione delle risorse per ricollocarle verso il centro. Tutto questo ad una settimana dalla scadenza di presentazione dei piani operativi da parte delle Regioni. Nel contempo la Commissione europea ci ha già pesantemente ammoniti a scrivere qualcosa di sostenibile da tutti i punti di vista per poter avere le uniche vere risorse per il prossimo sessennio.

Prima di chiudere il mio intervento, non possono non rendervi partecipi di un'altra forte preoccupazione. In un Paese come l'Italia, dove ogni cosa dovrebbe essere controllata a vista, dove fatta la legge trovato l'inganno, andiamo ora verso l'accentramento dei poteri in un'unica persona? E se fossero le mafie, alla fine, ad impossessarsi di quel potere?

Tante volte in quest'Aula vi ho detto che state consegnando il Paese in mano alle mafie, ma parlavo di controllo del territorio, di uno Stato che non offre più nessuna garanzia lavorativa e di legalità. Mai e poi mai avrei pensato voleste consegnargli le chiavi delle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, a costo di apparire ingenuo vorrei dire che l'elemento positivo, il dato fortemente positivo che emerge da questo lungo e certamente approfondito dibattito è che in quest'Aula tutti si sono dichiarati a favore delle riforme. Nessuno ha detto di essere contrario. Nessuno ha detto che bisogna difendere lo *status quo*, l'attuale bicameralismo.

E tuttavia da molte parti, tra coloro che più convintamente e vivacemente si oppongono al testo al nostro esame - testo frutto dell'iniziativa del Governo ma profondamente modificato, e io dico in meglio, decisamente in meglio, in Commissione, quindi in Parlamento, in Senato - si sono avanzate obiezioni di metodo. È giusto fare le riforme, ma non è così che si fanno, non è così che si riforma la Costituzione. Non ho onestamente capito, a costo anche qui di apparire ingenuo, come i colleghi pensino che si possano fare le riforme, come si possa modificare la Costituzione.

A mia conoscenza si possono seguire due modalità, due procedure. Una, seguita in moltissimi tentativi, ripetuti invano negli ultimi decenni, dal 1983 ad oggi, quindi da trent'anni, è di intervenire sull'articolo 138 della Costituzione prevedendo delle deroghe, istituendo una Commissione *ad hoc* per

elaborare un testo di riforma, una Commissione bicamerale. Vi sono state le Commissioni Bozzi, Iotti - De Mita, D'Alema. Il Governo Letta aveva deciso di intraprendere questa strada con il ministro Quagliariello che in quest'Aula era venuto a spiegare un itinerario previsto dal Governo che il Parlamento aveva accettato nel dare la fiducia al Governo Letta.

Quindi, si prevedeva un percorso di deroga all'articolo 138 della Costituzione, la costituzione di una Commissione bicamerale redigente, che avrebbe dovuto elaborare un testo da sottoporre al voto delle due Assemblee, e poi un *referendum* da tenere obbligatoriamente, qualunque fosse il *quorum* con cui la riforma fosse stata approvato dal Parlamento. Questa procedura di deroga all'articolo 138 è stata ferocemente contestata, a mio modo di vedere in modo del tutto esasperato, nei toni e nei contenuti, perché si trattava appunto di una deroga all'articolo 138 costruita in Parlamento, attraverso l'articolo 138, come è stato fatto tante altre volte nella storia del nostro Paese. Si è sentito parlare di attentato alla Costituzione, poi questa procedura è stata abbandonata, perché il ritrarsi di Forza Italia dal tavolo delle riforme ha fatto venir meno la maggioranza dei due terzi, e francamente sarebbe stato senza senso andare al *referendum* su una questione di procedura. Quindi siamo tornati all'articolo 138 e al più pieno e rigoroso rispetto della procedura di revisione della Costituzione, prevista dalla Costituzione stessa.

Non è stata fatta alcuna forzatura sui tempi, tant'è vero che sono mesi che stiamo lavorando in Commissione e abbiamo cominciato a lavorare in Assemblea, ormai da diversi giorni, sulle proposte avanzate dal Governo. Ci sono state settimane e mesi di lavoro in Commissione, si sono svolte audizioni, in cui sono state sentite personalità e studiosi di tutti gli orientamenti ed è stata raccolta una messe infinita di contributi e di approfondimenti. Adesso, presumibilmente, lavoreremo per alcune settimane in Assemblea e sono al nostro esame migliaia di emendamenti. Penso di non essere irriverente se arrivo a dire che nemmeno l'Assemblea costituente ha dedicato un tempo come quello che stiamo dedicando all'esame di un aspetto circoscritto della Costituzione. Non stiamo riscrivendo la Costituzione: la prima Parte è fuori dalla nostra attenzione, non si parla di forma di Governo non si parla di giustizia: si parla di riforma del bicameralismo e del Titolo V della Parte II. Credo che la Costituente non abbia dedicato alla questione del bicameralismo (in particolare a quella del Senato) e alla questione del Titolo V il tempo che vi ha dedicato questo ramo del Parlamento, in questa prima lettura. Poi ci saranno l'esame della Camera dei deputati e gli altri passaggi.

Sarò poco attrezzato intellettualmente, ma onestamente non capisco dove sia l'obiezione. Ho capito da alcune colleghi che l'anomalia sarebbe l'iniziativa del Governo. Sarebbe questo il *vulnus*: ho sentito usare questa parola, così di moda. Ogni volta che bisogna criticare una scelta, legittimamente, sul piano politico, si parla di *vulnus*. Questa povera Costituzione è ormai come san Sebastiano: a forza di *vulnus* (anzi, di *vulnera*) è bucherellata da tutte le parti. Questo *vulnus* deriverebbe dunque dal fatto che il Governo ha osato avanzare una proposta.

Ma dove sta scritto, colleghi, che il Governo non ha potere di iniziativa legislativa in materia di revisione costituzionale? Ho sentito anche colleghi del mio partito, peraltro persone di lunga esperienza parlamentare, che dicono una sciocchezza del genere, che non sta né in cielo né in terra. Il Governo ha diritto di iniziativa parlamentare, come ogni singolo parlamentare (tanto che in quel "librone" che contiene i disegni di legge presentati, ce ne sono decine proposti da singoli parlamentari), così come 50.000 cittadini (forse cambieremo questo numero) e come le Regioni (ci sono infatti anche testi proposti dalle Regioni).

Il Governo ha il pieno diritto di iniziativa legislativa, anche in materia costituzionale. Se così non fosse, la Costituzione lo vieterebbe e, se la Costituzione lo avesse vietato, nessuno si sarebbe sognato di presentare un disegno di legge del Governo. Invece la Costituzione lo prevede e, se lo prevede, è legittimo. Si può opinare sulla opportunità di farlo in questo o in quel passaggio storico, ma non si può certo aggredire la proposta di riforma perché c'è stata un'iniziativa del Governo. Questo lo trovo francamente incomprensibile. Ripeto, sarò limitato, ma onestamente, nonostante mi sforzi e mi sia sforzato di capire le ragioni dei colleghi, non ho capito.

Del resto, abbiamo avuto alle spalle, recentemente, un passaggio storico nel nostro Paese nel quale si

decise altrimenti (ripeto, sul piano dell'opportunità politica), quando, nato il Governo Monti, si decise di distinguere nettamente i piani: al Governo l'iniziativa sulle riforme economiche e sociali, al Parlamento l'esclusiva responsabilità delle riforme costituzionali. Purtroppo, abbiamo visto come è andata a finire: è andata a finire che le riforme economiche e sociali sono state attuate - poi ognuno potrà giudicarle diversamente, io complessivamente le ho giudicate e le giudico assolutamente utili per il Paese - e le riforme costituzionali sono rimaste al palo. Il che ci dice che senza una iniziativa di stimolo da parte del Governo il Parlamento, per come è organizzato oggi (ed ecco una delle ragioni e non l'ultima per cui forse è il caso di riformarlo), da solo non ce la fa, quanto meno non ce l'ha mai fatta. Il ruolo di stimolo, l'impulso da parte del Governo è stato quindi assolutamente opportuno.

C'è stato, è vero, un passaggio critico e sarebbe sciocco ed ipocrita non vederlo: quello dell'adozione del testo base. Dato il fascicolo con tutti i testi, qual era il testo da preferire come testo base? Lì c'è stato un passaggio critico, sul quale naturalmente sono legittimi tutti i giudizi dal punto di vista politico. Personalmente, come ho detto nell'assemblea del Gruppo del Partito Democratico, ero favorevole a che fossero i relatori a presentare una loro proposta, un testo base diverso da quello del Governo, ma stiamo nel mondo dell'opinabile. Anche perché ciò che conta è che il testo che è uscito dalla Commissione e che ora è all'esame di questa Assemblea è - fatemelo dire - un lontano parente del testo che vi era entrato, su proposta, iniziativa e impulso del Governo. Esso è una sintesi, a mio avviso ancora perfettibile, come del resto hanno detto i relatori nelle loro relazioni ad introduzione di questa discussione. È una sintesi certamente ancora perfettibile, nessuno lo nega, ma altrettanto certamente ben riuscita del testo base del Governo, con quell'ordine del giorno Calderoli, che aveva pure riscosso un consenso ampio e maggioritario in Commissione che ha contribuito fortemente alla discussione successiva ed alla elaborazione del testo che oggi è al nostro esame.

Dov'è allora il problema della democrazia? Dove c'è stata la forzatura della democrazia?

Dovremmo evitare, colleghi, di usare sempre l'arma atomica nella nostra discussione. L'arma atomica della illegittimità, del fatto che si stanno forzando e sfondando le regole. Perché usare sempre questi argomenti quando si possono più pianamente usare argomenti razionali che sono più aderenti alla realtà delle cose? Si può dire: «Questo testo non mi piace, trovo che si debbano cambiare i punti a), b), c) e d)»; perché dire che c'è un attentato alla democrazia quando, come ho provato a dire, mi sembra in maniera del tutto piana e non polemica, abbiamo fatto le cose dentro e secondo le regole? E ci mancherebbe altro! Ma chi potrebbe tollerare dentro quest'Aula, a cominciare dal Presidente del Senato, che si violassero in maniera pesante e sistematica le regole? Ci possono essere passaggi politicamente complessi, aspri, ma parliamo di questo. Altrimenti, da soli delegittimiamo il Parlamento che vogliamo difendere e promuovere.

Il lavoro svolto è stato la sintesi migliore tra l'indispensabile - tale si è dimostrata storicamente - funzione di stimolo del Governo e l'imprescindibile funzione del Parlamento, che in questa, come in ogni materia legislativa, ha comunque l'ultima parola.

Per quanto riguarda in particolare il Governo, esso ha avuto il merito - a cominciare dallo stesso Presidente del Consiglio, quando ancora non lo era e quando poi lo è diventato - di allargare di nuovo il tavolo del confronto politico sulle riforme, perché alla crisi del Governo Letta il tavolo delle riforme si era drammaticamente ristretto. Il presidente Renzi allora - già prima come segretario del Partito Democratico - ha riportato al tavolo Forza Italia, con tutte le difficoltà del caso, e adesso sta lavorando, come abbiamo visto più volte in *streaming*, per tenere al tavolo anche il Movimento 5 Stelle, con un apporto che noi abbiamo giudicato assolutamente positivo. Stiamo quindi lavorando per questo, cioè per fare una riforma che sia la più largamente condivisa.

Abbiamo il testo elaborato dalla Commissione, grazie al lavoro straordinario fatto dai relatori, a cominciare dalla presidente Finocchiaro, e adesso la decisione è nostra, è dell'Assemblea del Senato, che deciderà in modo sovrano, com'è nelle cose.

C'è poi l'altra obiezione, secondo la quale tutto sarebbe stato fatto di fretta e in maniera superficiale. Si dice che si sta legiferando male, perché stiamo procedendo in fretta - e la gatta frettolosa fece i gattini ciechi - e stiamo facendo una riforma sballata, andando di corsa per inseguire non si sa bene quale

scadenza elettorale, senza la necessaria ponderazione, che impone prudenza di fronte a temi così complessi. Anche di fronte a questa obiezione, a costo di apparire ingenuo, sono sorpreso per due ragioni.

Innanzitutto, come abbiamo già detto, sono mesi che si sta lavorando alla riforma e dal dibattito che si è svolto finora ho tratto la considerazione - i colleghi non me ne vorranno - che a molti sfugge il senso dell'urgenza che deriva dalla vera e propria emergenza politica ed istituzionale nella quale versa il Paese.

Ho sentito dire da alcuni colleghi che non è vero che l'Europa ci chiede la riforma del Senato: ma dove vivete, cari colleghi? Il problema non è quello che l'Europa ci chiede, a parte il fatto che basterebbe leggere un po' la stampa e vedere che ogni giorno c'è qualche intervista su questo. L'altro giorno c'era un'intervista del presidente Weber, capogruppo del Partito popolare europeo presso il Parlamento europeo - che non è certo sospettabile di simpatia nei confronti del presidente Renzi, con cui si è anche un po' preso, per così dire, a Strasburgo - il quale ha detto di essere certo che l'Italia procederà sulla strada delle riforme e la prima fondamentale riforma è quella costituzionale, del Senato. *(Commenti dei senatori Marton e Vacciano)*. Ma non è per questo che ovviamente dobbiamo farla.

Ma perché i tedeschi, come tutti gli altri nostri *partner* europei, sono preoccupati di questa situazione? *(Il senatore Airola si allontana dall'Aula)*. Perché noi, cari colleghi - non c'è bisogno di uscire dall'Aula, perché non c'è bisogno di protestare *(Commenti del senatore Airola)* - siamo l'unico Paese europeo che unisce alla drammatica crisi economica e sociale che stiamo vivendo, un'altrettanto drammatica crisi politico-istituzionale. Non c'è un altro Paese messo come il nostro sotto questo profilo. Abbiamo avuto le elezioni nel 2013, che non hanno prodotto una chiara maggioranza di Governo; abbiamo un Presidente della Repubblica costretto, suo malgrado, alla soglia dei novant'anni ad un secondo mandato, perché il Parlamento non è stato in grado di trovare una soluzione diversa.

Abbiamo il *leader* del secondo partito della principale coalizione, alternativa a quella del Partito Democratico... Credo di avere venti minuti, Presidente.

PRESIDENTE. Stanno scadendo anche i venti minuti.

TONINI *(PD)*. Allora mi affretto.

Dicevo che il *leader* di questa coalizione alternativa è in una condizione di semilibertà. Abbiamo una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Corte, che ne ha scritta un'altra che non garantirebbe la governabilità del Paese. Siamo al quarto Governo in tre anni. In tre anni ci sono stati quattro Governi e noi parliamo di deriva autoritaria e di regime che si starebbe instaurando in Italia, perché - io dico miracolosamente - il Partito Democratico è riuscito alle elezioni europee ad ottenere il risultato sicuramente straordinario del 40 per cento dei voti, ma che in nulla modifica la precarietà degli equilibri nei quali viviamo?

Oggi gli italiani sono aggrappati a noi e a Renzi, perché a occhio gli siamo sembrati l'unica cosa che sta a galla e che può tenere a galla il Paese, ma è in queste condizioni che stiamo vivendo e adesso pensiamo che si possa dire: «non c'è l'urgenza, prendiamoci tutto il tempo necessario»?. C'è un'urgenza ed è drammatica.

La verità è che dobbiamo fare presto e dobbiamo fare bene, e il modo migliore per fare presto e bene è essere consapevoli che siamo dei nani sulle spalle dei giganti. I giganti sono quelli - come hanno già detto altri colleghi - che vengono dal nostro passato. Noi abbiamo alle spalle un'elaborazione approfondita: per decenni si è lavorato alle riforme costituzionali ed in particolare alla riforma del bicameralismo. Vorrei ricordare - non ho il tempo di leggerla - una relazione dell'onorevole Mino Martinazzoli, che è stato citato da altri colleghi in questo dibattito. Nel 1988 ricordo un seminario del Gruppo parlamentare della DC della Camera, in cui ci si poneva il problema della riforma del Senato e si diceva, in sostanza, che alla differenziazione delle funzioni non può che corrispondere la differenziazione delle modalità di elezione. Già allora, nel 1988, ci si poneva questo problema (Ruffilli, che pochi mesi dopo avrebbe trovato la morte, fu il protagonista assoluto di quel passaggio) e Martinazzoli diceva: dobbiamo fare presto, perché incalza la delegittimazione della politica da parte

dei cittadini. Era il 1988; poche settimane dopo nasceva la mia prima figlia che l'anno scorso ha votato per la prima volta al Senato. Quindi, stiamo facendo talmente presto che una bambina nata allora è riuscita a diventare elettrice del Senato. Per favore non rischiamo il ridicolo.

E non è vero che questa riforma che stiamo facendo non abbia radici profonde...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.

TONINI *(PD)*. Chiudo, Presidente.

È stata già citata - e con questo voglio chiudere - la tesi n. 4 dell'Ulivo, certamente figlia di quella elaborazione che ha in Ruffilli il punto più alto, che diceva chiaramente: «Il Senato dovrà essere trasformato in una Camera delle Regioni, composta da esponenti delle istituzioni regionali che conservino le cariche locali e possano quindi esprimere il punto di vista e le esigenze della regione di provenienza. Il numero dei senatori (che devono essere e restare esponenti delle istituzioni regionali) dipenderà dalla popolazione delle Regioni stesse, con correttivi idonei a garantire le Regioni più piccole. (...) I poteri della Camera delle Regioni saranno diversi da quelli dell'attuale Senato, che oggi semplicemente duplica quelli della Camera dei deputati. Alla Camera dei deputati sarà riservato il voto di fiducia al Governo. Il potere legislativo verrà esercitato dalla Camera delle Regioni per la deliberazione delle sole leggi che interessano le Regioni, oltre alle leggi costituzionali».

È chiaro che questo manifesto non ha nessuna funzione normativa per nessuno di noi; è chiaro che non ha nessun potere normativo, ma io lo cito solo per dire che di tutto possiamo di essere accusati tranne di voler fare una riforma frettolosa e senza radici. Le radici di questa riforma ci sono, sono profonde e affondano nella storia migliore della cultura democratica del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.

CASALETTO *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, colleghi, è dunque finalmente approdato in quest'Aula il disegno di legge di riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo perfetto nella sua prima lettura, delle quattro previste, dall'articolo 138 della Costituzione. Tale articolo per fortuna esiste ancora, nonostante abbia vissuto dei brutti momenti in un recente passato, garantendo così, se non altro, uno studio ed un dibattito più approfondito di questa articolata riforma che va ad intaccare profondamente la struttura della nostra Costituzione, quella perfetta Carta che ci ha ispirato dal 1948 nei suo meccanismo delicato di pesi e contrappesi pensati a suo tempo dai Padri costituenti per dare al Paese una forma compiuta e sicura di democrazia e di rappresentanza eterogenea di tutte le anime del nostro Paese.

Tempo fa due *leader* di due coalizioni opposte, solo sulla carta, si sono chiusi in una stanza partorendo il patto del Nazareno, e hanno prodotto una riforma costituzionale abbinata ad una nuova legge elettorale il cui risultato sarà di consentire al nuovo Capo di Governo, anche a seguito di una minima vittoria elettorale, di controllare di fatto il potere decisionale di tutto il Parlamento, a scapito di qualsiasi forma di pluralismo democratico e relegando il Senato ad una semplice assemblea di nominati dalle segreterie di partito protetti dall'immunità.

Questo potere sarà inoltre isolato da qualunque forma di controllo anche da parte dei cittadini, i quali vedranno ridotta pesantemente la loro possibilità di esprimersi mediante elezione diretta dei membri di un ramo dei Parlamento; con l'impossibilità di scegliere i parlamentari con le preferenze e con l'innalzamento del numero delle firme necessarie per proporre *referendum*, che aumenterebbero da 500.000 a 800.000, e leggi di iniziativa popolare, che passerebbero da 50.000 a 250.000.

La presunzione errata di vendere queste riforme come un beneficio per l'Italia in termini di abbattimento dei costi della politica e di velocizzazione della macchina legislativa sta rischiando di compromettere un corretto equilibrio democratico le cui conseguenze rischiamo di pagare per gli anni a venire.

In questo intervento non intendo entrare nel dettaglio dei singoli articoli della Costituzione che si apprestano ad essere modificati, né voglio entrare nel merito delle argomentazioni che ciascuna forza politica mette in campo per sostenere od ostacolare la riforma in oggetto. Dopo tre giorni di

discussione generale è ormai chiaro a tutti di cosa si stia discutendo. A me personalmente pare chiaro, non tanto forse il disegno, quanto gli effetti, più o meno voluti, che questa riforma porta in sé, soprattutto se combinata e congiunta all'altra grande riforma che è la nuova legge elettorale cosiddetta Italicum: il rafforzamento incontrollato del potere politico e legislativo a vantaggio di pochi a scapito della pluralità di opinioni, idee ed esperienze che l'Italia è sempre stata capace di esprimere; la forza assoluta che il *Premier* di turno e la sua compagine politica viene ad assumere, coincidente con l'indebolimento progressivo delle compagini di opposizione al potere, sia come rappresentanza, sia come dotazione di quegli strumenti di controllo e verifica degli atti legislativi promulgati. Ma soprattutto pare chiaro il progressivo distacco del Palazzo dai cittadini, che sempre meno e sempre più con difficoltà riescono ad esprimere il loro diritto ad esercitare quella sovranità che viene loro garantita dall'articolo 1 della Costituzione.

Mi preme invece fare alcune considerazioni di carattere generale in merito all'urgenza che il Governo ha voluto imporre al decreto e all'assoluta importanza che il Governo ha voluto attribuire a questa riforma, identificandola come la riforma delle riforme, la riforma che tutti gli italiani chiedono e che l'Europa, a dire del Governo, attende da noi come prova della nostra volontà di fare le cose sul serio.

L'Italia sta attraversando invece la peggiore crisi economica dal dopoguerra, una crisi profonda, che dura ormai da tanto tempo e di cui francamente non si riesce ancora a vedere la fine nonostante qualche sporadico avvistamento di una flebile luce, subito smentito dai freddi dati statistici, che certificano una recessione costante, una crescita inesistente e una disoccupazione che si attesta a livelli disarmanti. Questa crisi sta causando enormi danni nel tessuto sociale del nostro Paese, che chissà quando e chissà se si riusciranno mai a riparare. Le famiglie italiane sono in grossa difficoltà, mancano i soldi per un barlume di vita decente e il lavoro è diventato una mera utopia. Le aziende, piccole, medie o grandi che siano, chiudono soffocate dalla stagnazione e oppresse da un fisco sempre più paradossale, riversando nelle strade migliaia di disoccupati ogni giorno, ai quali si fa ormai fatica anche a provvedere con gli ammortizzatori sociali.

L'economia in Italia non riparte, fanalino di coda nella seppur malata Europa, e la criminalità e la corruzione sono ormai diventati endemici, radicati a tal punto che non stupisce più leggere le cronache giudiziarie legate a qualunque lavoro o opera pubblica da Nord a Sud.

Venti di guerra soffiano sempre più insistenti poco lontano da noi. A causa di ciò la fiducia della gente nelle istituzioni ha raggiunto livelli mai così bassi e lo si può verificare osservando le percentuali di affluenza alle urne delle ultime elezioni.

In questo scenario sconfortante di immensa sofferenza dell'Italia, trovo quantomeno inopportuno che il Governo ed il Parlamento vengano chiamati a legiferare con un imponente dispendio di risorse intellettuali e di tempo e venga attribuita un'assoluta importanza mediatica e strategica alla discussione di un disegno di legge costituzionale che riguarda esclusivamente problematiche, processi, procedure, metodologie di esclusiva urgenza ed esigenza della classe politica e che nessun beneficio portano alla risoluzione dei problemi del Paese.

Proprio in questo delicato momento per il Paese la classe politica decide di guardarsi allo specchio e decide di riorganizzare sé stessa non - a mio avviso - per meglio affrontare le difficili sfide che l'attendono, ma per ridistribuire gli equilibri interni di potere, sgretolando di fatto la nostra Costituzione e lasciando aperte delle crepe pericolose attraverso le quali non è escluso che si possano infiltrare in futuro voglie di autoritarismo che questo Paese ha già, purtroppo, assaggiato in passato e che proprio la nostra Costituzione garantisce che non possano ripetersi in futuro con la sua struttura ben studiata.

Come se non bastasse, questa riforma garantisce al Palazzo ulteriore distacco e astrazione dai cittadini e dalle loro prerogative di partecipazione alla vita politica, distacco che contrasta visibilmente con la voglia di partecipazione attiva e diretta, distacco che manda un messaggio errato di ulteriore distanza e di incapacità o mancanza di voglia di prendersi cura del Paese.

Le riforme che il Paese vuole da noi sono altre, ben più importanti, ben più incisive. Dovremmo dedicare ogni secondo del nostro prezioso tempo alla soluzione di questa crisi, per ridare speranze con

riforme strutturali profonde che riguardano l'intero Paese, che facciano ripartire l'economia e creino posti di lavoro, che contrastino la corruzione e la criminalità, che promuovano una crescita intelligente, sana, che rispetti l'ambiente e che sia duratura e coinvolga tutte le fasce sociali.

Invece, eccoci qui, del tutto avulsi dal contesto, a parlare di elezione indiretta dei senatori, di governabilità, di *quorum* referendari e di consiglieri regionali, sotto costante osservazione da parte delle procure, trasformati allo stesso tempo in elettori in sostituzione dei cittadini ed in eletti al riparo dell'immunità parlamentare, il tutto propedeutico ad una prossima discussione su soglie di sbarramento, premi di maggioranza incostituzionali, doppi turni e liste bloccate.

Tutto appare abbastanza surreale anche perché non sembra di assistere ad una vera e propria discussione o ad un dialogo. Tutto sembra già deciso, nonostante il volo di qualche gufo, o la presenza dì qualche dissidente (termine tanto infelice in un dibattito democratico) accusato di essere attaccato alla poltrona o alla indennità solo per avere espresso un'opinione.

Insistono dicendo: «Ma ce lo chiedono gli italiani!». Questa è la frase che usa di solito la politica per autogiustificarsi e autocertificare il permesso a compiere azioni che spesso non hanno nulla a che fare con le domande degli italiani. Sono certa che nessun italiano in coda per ore in un ufficio postale mentre ritira la poca pensione o in mezzo ad una strada con l'assegno di mobilità scaduto, sogni la fine del bicameralismo perfetto o l'elettività indiretta del Senato. Sono, anzi, certa che di fronte a domande di questo tipo le risposte possano a volte risultare ben sgradevoli.

Non si può neppure prendere il risultato del 41 per cento raggiunto in una tornata elettorale europea come nullaosta per agire in questo senso, anche perché a causa di una forte astensione, il pur ragguardevole risultato si riduce a poco più del 20 per cento degli italiani.

È troppo poco per procedere con la demolizione e con la riscrittura della Carta costituzionale!

Ed ancora insistono dicendo: «Ma deve essere garantita la governabilità!». La governabilità non è una qualità che può essere imposta per legge, anzi, non deve! La capacità di governare attiene al senso di responsabilità e di dovere istituzionale di ciascuno e questo si sublima con la partecipazione al dibattito del maggior numero possibile di voci diverse, dando senso compiuto al concetto di democrazia e di rappresentanza. Abbiamo anche visto come a volte percentuali bulgare delle maggioranze di turno non siano affatto servite a garantire una tranquilla e serena governabilità. Spazzare via le minoranze e ridurre gli strumenti di controllo e verifica dell'attività di una maggioranza non è sinonimo di governabilità, quanto piuttosto di scarsa democraticità.

E ancora e ancora insistono dicendo: «Queste riforme garantiscono una maggiore efficienza e velocità nel processo legislativo per rispondere al meglio alla crescita del Paese». A parte che non sempre, per usare un eufemismo, velocità è sinonimo di efficienza; non posso comunque non notare come questa legislatura, in questo anno e mezzo, abbia licenziato un considerevole numero di decreti e proposte di legge, nonostante i cosiddetti impedimenti costituzionali che si vogliono spazzare via; andrebbe invece considerata la qualità dei provvedimenti licenziati, non sempre all'altezza forse dei bisogni del Paese. Si tratta quindi di procedere speditamente o di avere più coraggio nelle scelte da prendere. A proposito di velocità, non vorrei parlare poi della fine che fanno i provvedimenti, una volta licenziati dal Parlamento, che giacciono in attesa di attuazione da anni in chissà quale ufficio o in preda a chissà quale intoppo. Ma questo non ha nulla a che vedere con il bicameralismo perfetto o con l'elezione indiretta dei senatori. Forse sono altre le misure da prendere in questo senso senza distruggere la Costituzione.

E infine insistono dicendo: «Queste riforme garantiscono un abbattimento dei costi della politica». Questo è un argomento a cui i cittadini sono giustamente sensibili, ma obiettivamente si deve stravolgere la Costituzione per ottenere questo effetto? Sono state proposte diverse soluzioni al problema, ignorate totalmente. Basterebbe ridurre sensibilmente il numero di parlamentari in entrambi i rami del Parlamento, ridurre l'indennità o i rimborsi dei parlamentari, uffici e quant'altro.

Insomma non vedo veramente l'urgenza e la necessità di un provvedimento simile, caricato poi di una tale valenza simbolica, specialmente se confrontata poi con quelli che sono i reali problemi del Paese.

La nostra Costituzione, seppur giovane, si sta avvicinando ai settan'anni di vita, ha quindi giustamente bisogno di qualche piccolo intervento di manutenzione; ma qui stiamo proprio andando oltre, qui si stanno toccando le fondamenta democratiche che hanno guidato e guidano tuttora il Paese.

Non faccio appelli a riconsiderare le priorità del Paese e a riconsiderare l'efficacia di questo provvedimento:le priorità di cui necessita l'Italia, alle prese con la più grande crisi economica dal dopoguerra, non sono queste. L'Italia ha in realtà bisogno di vere e urgenti riforme: rilanciare l'economia e ricreare lavoro; rivedere il sistema fiscale e far pagare le tasse agli evasori; contrastare la criminalità; difendersi dagli attacchi della speculazione finanziaria; garantire i più deboli; contrastare la povertà; riformare la macchina della giustizia; salvare l'ambiente e il territorio.

Colleghi, non rinunciamo alla nostra democrazia, ma difendiamo la nostra Costituzione! *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC, M5S e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, premetto sin d'ora che voterò a favore di questa modifica costituzionale, anche perché di questo Senato sono il figlio e sono l'unico ad avere il DNA di quella famiglia che ha contribuito a fare la Costituzione. Nel 1982, correva il giorno 31 del mese di marzo, a Rimini un grande Presidente del Consiglio (prego il senatore Tonini di ammettere che prima del 1988 c'è stato il 1982), che si chiamava Bettino Craxi, in quella grande conferenza, ha portato un programma di cambiamento e di governo della società. In quest'Aula, di quest'Aula, credo di essere l'unico ad aver partecipato giovanissimo, (ero in ultima fila), a quello straordinario evento. Trentadue anni fa Bettino Craxi, e i socialisti si erano riuniti perché - come ha detto il senatore Sacconi, senza però citare Bettino Craxi, e questo glielo rimprovero - nel 1982 vi era chi diceva che la nostra Costituzione era come una carrozza trainata da cavalli in un mondo in cui c'erano i vettori, c'erano gli aerei (non poteva ovviamente parlare di sms perché non erano ancora stati inventati e non c'era ancora questa grande informatizzazione e globalizzazione). Trentadue anni prima dell'attuale maggioranza del Partito Democratico che governa l'Italia, quei socialisti avevano individuato un percorso per portare l'Italia ad essere grande.

Quei socialisti, negli anni Ottanta, avevano fatto grande l'Italia, perché il nostro Paese era la quinta potenza economica del mondo, il tasso di disoccupazione era inferiore della metà rispetto ad oggi ed il reddito *pro capite* era doppio rispetto a quello attuale e c'erano due terzi di poveri in meno. Quindi, era un'Italia effettivamente protagonista in Europa e nel mondo, il cui prestigio era ovviamente alle stelle.

Da qui noi partiamo e riteniamo che comunque quello che è possibile è molto meglio di niente, nel senso che un po' è molto meglio del nulla. Dobbiamo, quindi, modernizzare la nostra Costituzione per permetterci di essere al passo con i tempi, come dicevano quei socialisti della Costituente, che avevano ben presente il fatto che il nostro Paese usciva da un conflitto importante: con pesi e contrappesi ci hanno permesso, per settant'anni, di essere una democrazia partecipata. Sapevano perfettamente che solo con il bicameralismo perfetto, a quel tempo, si potevano dare garanzie di tal genere. Sapevano che i poteri dell'Esecutivo, del Presidente della Repubblica, del Parlamento, di Camera e Senato e quello che adesso sta predominando, ed è determinante in tutte le nostre scelte, ossia quello giudiziario, dovevano essere limitati. Lo sapevano perfettamente e ci hanno consegnato gli articoli 67 e 68, cercando in ogni modo di impedire di arrivare alla deriva nella quale adesso ci troviamo. Alcuni partiti presenti in quest'Aula, infatti sono filogiustizialisti, sono con la magistratura, intenzionati a prendere il potere - come poi hanno preso - per via giudiziaria e non democratica.

Quindi, se si parte da questi presupposti, onorevoli senatori, non si può non ritenere valido in questo momento il cambiamento. Se sarà quello giusto, non lo sappiamo, ma certamente è necessario iniziare a porlo in essere.

Ci voleva, però, più coraggio. Io ho presentato diversi emendamenti (circa quaranta), perché bisogna cercare la chiave per aprire tutte le porte della modernizzazione, quelle che interessano non una parte sola ma l'intero Paese. Con il grimaldello bisogna aprire anche la porta della giustizia. Ho, quindi, presentato un emendamento per eliminare dalla Costituzione l'obbligatorietà dell'azione penale, che abbiamo solo noi nel mondo. La malagiustizia e l'obbligatorietà dell'azione penale ci portano a due

punti di PIL in meno e ci comportano un costo di 30 miliardi l'anno, che sarebbero quelli sufficienti alla manovra economica che il Governo sarà costretto a fare entro la fine dell'anno. Ricordo, infatti, che ECOFIN ha detto proprio questo, l'altro giorno, al nostro Ministro dell'economia e questo dovremo fare. Basterebbe quindi fare tali modifiche nella Costituzione. Basterebbe modificare il CSM e prevedere una sua elezione in maniera diversa. Basterebbe prevedere la separazione delle carriere nella Costituzione per conseguire sicuramente una modernizzazione e per stare al passo di tutti gli altri Paesi.

Ma vi dico di più. Con la modifica del Titolo V della Costituzione dovremo avere il coraggio di togliere la sanità alle Regioni. Vivaddio, sono un potere di spesa, un cumulo continuo di spesa e di disuguaglianze. Vi ricordo che abbiamo 21 diversi sistemi sanitari diversi. Non è vero che l'Italia è unica e indivisibile: nell'ambito della sanità è divisa in 21 Stati e la spesa è cogente e dura. L'interesse costituzionale della sanità non è garantito in maniera uguale.

Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riportare la sanità in capo allo Stato. Operando in tal modo ed eliminando la medicina difensiva, risparmieremo altri due punti di PIL. Come tutti i sondaggi e le statistiche ci dicono, la medicina difensiva ci costa due punti che, tradotti, equivalgono a 20-30 miliardi di euro, che sono quelli di cui abbiamo bisogno per lo sviluppo e lo Stato sociale.

A Rimini, nel 1982, si parlava di meriti e bisogni: due parole estranee in questi ultimi anni ai Governi che si sono succeduti.

È necessario ritornare a questo equilibrio. Ho ascoltato ieri l'appello accorato della collega Cattaneo, che ci parlava di ricerca, di innovazione e dei nostri giovani. Questo è il merito; nelle Regioni si mandano invece avanti solo i raccomandati e gli appartenenti ad una tessera. È questo che dobbiamo impedire. La collega Cattaneo ha detto che valuterà il suo voto in base al coraggio che si ha di modernizzare il Paese con la riforma anche del Titolo V.

Quindi, forse, i tempi esistono, colleghi, per un intervento più completo, più a 360 gradi. Con gli emendamenti proveremo a trovare una quadra ancora migliore di quella che è uscita, ancorché positiva. Come vi ho detto all'inizio, sarò tra coloro che voteranno a favore, però cercherò, farò in modo e mi sforzerò di migliorare il testo.

Al contempo, non si può sottacere che, con la scusa dell'elezione diretta o indiretta di questo Senato, si sta venendo meno a quella che è - invece - la modifica del Titolo V. Vorrei ricordare alcune affermazioni del presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro (su cui poi ha fatto una battuta il presidente Renzi), il quale diceva che bisogna rivedere le Regioni e bisogna fare delle macroregioni. Non è infatti possibile avere delle Regioni con oltre 10 milioni di abitanti, come la Lombardia, e Regioni come il Molise o la Basilicata, con 300.000 abitanti. Bisogna accorparle: questo è il coraggio. In Germania, che ha un territorio superiore al nostro di quasi un terzo, i *Länder* sono sedici. Oggi, nel Parlamento tedesco li stanno riducendo a dieci e noi ne abbiamo venti. È allora importante, con le macroaree, riuscire ad avere delle Regioni più snelle, magari accorpando la macroarea del Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria) oppure quelle del Centro-Nord (Lombardia, Emilia-Romagna), del Triveneto, del Centro (Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), del Sud (Molise, Campania, Puglia e Basilicata), oppure la macroarea dello Stretto (Calabria e Sicilia). Questo è il coraggio. Questo ci porta ad avere, non più tre o quattro Consigli regionali, ma uno. Con questo si abbattono i costi della politica. Qui si fa un unico centro di spesa. Qui veramente si fa il servizio agli italiani. Qui, effettivamente, dopo aver tolto le Province, si riesce a mettere sullo stesso piano le Regioni, le macroregioni ed i Comuni (lo Stato ovviamente deve avere un gradino superiore, altrimenti ci sarà sempre e continuamente il ricorso alla Corte costituzionale). È questo che dobbiamo avere il coraggio di fare.

Ho presentato emendamenti in questo senso, perché materie come la tutela della salute, l'ordinamento sportivo e la protezione civile devono essere in capo allo Stato. Come si fa a lasciarle in capo alle Regioni? Ogni Regione fa la sua protezione civile? Come si fa a lasciare materie come il trasporto pubblico nazionale, le miniere, le cave e le torbiere, il governo del territorio, i porti e gli aeroporti e le grandi reti di trasporto e navigazione in capo a Regioni di 300.000 abitanti (come metà di un quartiere

non popoloso di Roma)? È questo che noi dobbiamo cercare di avere il coraggio di fare.

La Costituzione è un mezzo per portare sviluppo, occupazione e benessere agli italiani. Cosa volete che interessi agli italiani se noi facciamo il Senato di secondo livello o a elezione diretta? A loro interessa sviluppo ed economia. Vogliono che i loro figli trovino lavoro. Vogliono che ci sia uno Stato sociale che li assista nel momento di bisogno, di malattia, di perdita di lavoro e, nella tarda età, di assistenza per le malattie croniche ed invalidanti. Hanno bisogno di questo, ed è questo ciò che noi dobbiamo sforzarci di fare.

Se, in quei circa 8.000 emendamenti, i relatori individuassero quelle 5, 10, 15 proposte in grado di migliorare il testo, sarebbe interesse di tutti. Quindi, bisogna essere positivi e non dire che la Costituzione è quella fatta dai socialisti, dai cattolici e dai comunisti nel 1948 e non si tocca. Gli stessi Padri fondatori e costituenti hanno inserito nella Costituzione la possibilità di ammodernarla. Noi non lo abbiamo fatto per 70 anni e, quando lo abbiamo fatto, nel 2001, lo abbiamo fatto male, perché abbiamo creato dei centri di spesa e di disuguaglianza. Ma era stata approvata con solo quattro voti di maggioranza.

Dobbiamo fare uno sforzo, tutti i Gruppi, per cercare la soluzione migliore. Qualcuno dice che va trovata anche in fretta. In effetti, se non con somma urgenza, dopo 70 anni, è effettivamente necessario fare qualcosa.

Io non critico il presidente Renzi per averci stimolato a riformare la Costituzione, perché, tra la Bicamerale, la riforma federale approvata nel 2005 dal Governo Berlusconi e poi ancora il disegno di legge Caliendo (approvato da questo ramo del Parlamento la scorsa legislatura), non siamo mai andati in fondo e siamo sempre rimasti con il cerino in mano. E qualcuno finalmente ce lo ha detto, giustamente.

Cito uno frase - che condivido - di Abramo Lincoln che, quando era Presidente degli Stati Uniti, disse che c'è così poco tempo per fare grandi cose che non bisogna aspettare, ma bisogna affrettarsi perché, altrimenti, il tempo inesorabilmente passa e noi non riusciamo a dare quelle risposte che è necessario dare e che si aspettano i nostri cittadini.

Ai nostri cittadini non basta vedere che eliminiamo il Senato o lo modifichiamo, perché vogliono risposte sul piano della governabilità e, soprattutto, sul piano dello sviluppo, dell'occupazione, della ricerca. Quindi, non c'è che da condividere la posizione di chi dice che è meglio fare qualcosa, anziché nulla. Mi è piaciuta una frase, citata da un collega, di San Francesco d'Assisi, che diceva: «Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile».

Io mi riconosco in questa frase. Perché dobbiamo preventivamente dire sempre di no? Il signor no. Bisogna riconoscere che qualcuno ci ho stimolato a fare qualcosa (e l'accordo del Nazareno, nel quale mi riconosco, va in quel senso), ad essere d'accordo a condividere un percorso che ci porti ad iniziare a cambiare sulla scia di coloro che sono stati i padri di questa patria. E non mi riferisco solo ai Padri costituenti, ma anche ai membri dei Governi De Gasperi e Moro. E sul Governo Moro stupisce leggere in questi giorni sui giornali che il «dottor Pieczenik», lo psichiatra chiamato da Cossiga nel 1978 per cercare di risolvere la questione, dica che l'ordine non era di liberare Moro o di salvarlo, ma era di tutelare la stabilità. E voi sapete che noi socialisti, con Craxi, non la pensavamo in quel modo, e volevamo ovviamente libero Aldo Moro. È uno dei Padri, insieme a Togliatti, a Nenni, a Saragat e a Pertini.

In quel 1982 ho avuto modo di conoscere Sandro Pertini alla fiera di Rimini quando, non ancora Presidente della Repubblica, era seduto in prima fila a quella *convention* per il rinnovamento e l'ammodernamento del Paese. C'erano anche Amato, De Michelis, e molti *leader* che hanno fatto grande l'Italia nello scorso secolo.

Signora Presidente, mi avvio alla conclusione perché il tempo a mia disposizione è scaduto ed è tiranno: le cose da dire sarebbero tante, ma, come ho avuto modo di dire prima, ritornerò solo sugli emendamenti che riportano la supremazia dello Stato (per impedire che ci sia ricorso alla Corte

costituzionale da parte delle Regioni); sulla proposta delle macroregioni che vi ho presentato e sugli altri emendamenti di modifica del Titolo V, per riportare materie quali la salute, la protezione civile, l'alimentazione, le grandi vie in capo allo Stato.

In conclusione, riprendo le battute tra il governatore della Campania Stefano Caldoro e il presidente del Consiglio Matteo Renzi: a Renzi che, rispetto all'idea delle macroregioni, ha detto «io sono caldoriano», nella sua intervista il Presidente della Giunta regionale dice che se Renzi riuscirà a portare a termine quel progetto lui sarà renziano. Credo, con questa battuta, di avere sintetizzato quanto è importante la modifica del Titolo V a favore degli italiani.

Agli italiani, al popolo sovrano non interessa il modo di elezione; non è un *vulnus* alla democrazia (eleggerci in un modo o nell'altro non ha importanza): l'importante è che ci siano loro rappresentanti che facciano il loro interesse. Quindi, dopo 32 anni dal 1982, finalmente siamo arrivati ad una modifica che credo sia una pietra miliare, e io sono entusiasta di essere l'unico rappresentante di quel DNA socialista che non è più presente in questo Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vacciano Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signora Presidente, ringrazio anzitutto i colleghi che sono rimasti ad ascoltare il mio intervento.

Mi risulta difficile chiudere gli interventi del nostro Gruppo parlamentare, dato che i colleghi hanno saputo individuare con precisione ed esplicitare tutti i punti di criticità di una riforma che non si limita al provvedimento, pure complesso, che affrontiamo in questi giorni, ma è legato in maniera profonda alla nascente legge elettorale e, come oggi ho appreso con interesse, anche alla opzione 4 di un programma politico di un partito di qualche anno fa.

Sono anche perfettamente consapevole che nulla potranno mutare le mie poche parole laddove hanno fallito le illustri voci di giuristi e costituzionalisti, che hanno espresso ragionevoli perplessità su questa riforma epocale. Inizierò quindi il mio intervento facendo ciò per cui sono entrato in questa istituzione: il portavoce.

Riporto fedelmente la voce di cittadini ai quali ho chiesto cosa pensassero di ciò che stava accadendo alla nostra Costituzione. Questo il commento di Antonietta: «Questa riforma mira solo ad accentrare ulteriormente i poteri del Governo, sottraendo ai cittadini la possibilità di indicare la loro preferenza. Il Governo trascura che non è più tempo di perseguire una politica di privilegi, che gli elettori non premieranno un partito al quale si trovassero un domani costretti a delegare ogni decisione, per non parlare del netto depotenziamento degli organi di controllo e di garanzia. Sfugge forse all'opinione pubblica che la legge che stiamo discutendo in questa Aula mira a deprivare l'elettore della facoltà di scegliere i senatori, mentre è già nulla, per via dei listini bloccati, la possibilità di esprimere la preferenza tra i deputati. Che l'obiettivo non dichiarato del Governo è palesemente di ridurre il *quorum* alle elezioni politiche, perché norme di questo genere scoraggiano l'esercizio della democrazia e incoraggiano proprio quell'astensionismo senza il quale il famoso 40 per cento del Partito Democratico non sarebbe mai stato raggiunto.

Per giunta, per non correre altri rischi, il Governo, irresponsabilmente, paventa la possibilità di rendere la legge in questione parte della Costituzione, dunque blindare con arroganza l'unilateralità delle sue decisioni. È tempo di opporsi con determinazione allo scempio che si intende porre in atto in questa Repubblica, nel rispetto dei principi di cittadinanza e di partecipazione democratica».

Alessandro pone due domande, io le giro all'Assemblea come stimolo per una riflessione: «Un Parlamento eletto in base ad una legge dichiarata in contrasto con la Costituzione, può ritenersi legittimamente titolato a modificare quella stessa Carta costituzionale? Non sarebbe forse opportuno e auspicabile che una riforma di portata così abnorme, come quella che si profila, fosse messa in atto da un Parlamento scelto dai cittadini in base ai criteri sanciti dalla Corte costituzionale?».

E ancora: «Nel momento in cui il Senato autodeterminasse la sua inutilità nell'attuale composizione, stabilendo che un organo composto da soggetti nominati di fatto dai partiti può lavorare in maniera più efficace ed efficiente e rendere quindi un migliore servizio al Paese, non sarebbe forse opportuno,

almeno per chi avallasse col proprio voto tale orientamento, presentare immediate dimissioni?».

Mi concedo un piccolo spazio per una considerazione tutta personale su quest'ultima domanda: da opposizione mi sento spesso disilluso, talvolta frustrato o scoraggiato, ma mai, e ripeto, mai inutile... spero che sia lo stesso per ognuno di voi che voterete questa riforma.

Ma andiamo avanti. Felice scrive: «Una riforma da bocciare in quanto tende solo ad aumentare il potere dei deputati a fronte della realizzazione di un'economia irrisoria con l'abolizione (fasulla) del Senato. Viene a mancare il contraddittorio sulla promulgazione delle leggi fra le due Camere e, conseguentemente, i deputati possono legiferare come vogliono, non essendo sottoposti ad alcun altro parere. Le economie derivanti dall'abolizione del Senato possono essere facilmente conseguite dimezzando il numero dei senatori e dei deputati, nonché dei Consigli regionali e comunali. In tal modo la spesa si ridurrebbe del 50 per cento, ben oltre quella realizzabile con la semplice abolizione (fasulla) del Senato. Dal punto di vista della funzionalità delle Camere, la riduzione del 50 per cento comporterebbe certamente dibattiti più brevi e minore tempo di approvazione delle leggi».

Anche Luca solleva questioni interessanti: «Ma come? Non si era sempre detto che bisogna incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita politica nazionale? E a fronte di questo si paventa un Senato elettivo di secondo livello (perché Senato dei nominati suona male) e un incremento delle firme necessarie per proporre *referendum* e leggi di iniziativa popolare? Non saranno proposte in leggera contraddizione con l'obiettivo dichiarato?».

Luigi infine dice: «La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal Governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà».

Beh, sull'ultimo ho barato, era Luigi Sturzo in un attualissimo discorso del 1957. Le altre erano invece persone che si sono informate al di là dei *media* ordinari, che hanno provato ad approfondire i temi contenuti nei testi di legge in discussione. Persone che non si sono fermate agli annunci roboanti che quotidianamente passano su giornali e televisioni, per cui avere un Senato non elettivo e una dittatura *soft* della maggioranza risolveranno ogni problema nazionale. A partire dal lavoro magari, o dall'emergenza sociale, probabilmente a suon di decreti-legge che saranno approvati alla velocità della luce da una Camera ratificatrice e talvolta da un Senato di nominati trasformato, come qualcuno ha detto all'inizio di questo dibattito, in un «parerificio». Decreti che poi, come tutti quelli abbiamo visto in questi mesi, lasceranno uno strascico di decine o centinaia di disposizioni attuative disperse nei meandri dell'immutata burocrazia italica.

Eppure mi rendo conto che solo un'esigua minoranza di cittadini ha un'idea sufficientemente chiara del quadro che si sta delineando nel futuro pseudo-democratico del nostro Paese e forse dovremmo onestamente chiederci perché. Dovremmo chiederci se stiamo fornendo agli italiani tutti gli elementi per determinare se è questa la nuova Repubblica che desiderano e quanto essa sia distante, se lo è, dalla precedente riforma targata Berlusconi, che così valentemente voi colleghi del PD avete avversato. O semplicemente dire che una cattiva riforma costituzionale diventa buona al variare del primo intestatario.

Ma torniamo alla prima domanda. Perché tanto disinteresse? Perché i problemi veri sono altri, quindi questo è il momento buono per far passare la polpetta avvelenata di cui ci si accorgerà solo tra qualche anno (magari una ventina...)? Perché l'informazione a destra e sinistra è tutta allineata e coperta con i pensieri del nuovo uomo del miracolo italiano? O forse perché l'informazione è proprio di destra e di sinistra, invece di essere informazione e basta, ma questo è altro tema. Perché quello italiano è un popolo menefreghista? E se così fosse, anche se credo che noi siamo la prova vivente che non è così, lo è sempre stato o lo è diventato?

Calamandrei affermava che una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico: ebbene, credo che questo sia proprio il principale problema, la malattia della nostra Nazione. Una malattia, colleghi, che la politica stessa, invece di curare, ha portato alle estreme conseguenze: quanti scandali hanno dovuto vedere i cittadini negli ultimi trenta anni? Quanti

continuano a vederne ancora in questi giorni? Quante ruberie? Quante ingiustizie perpetrate da quei soggetti che avrebbero dovuto rappresentarli e tutelarli e che invece hanno sfruttato la propria posizione per ottenere privilegi personali oltre ciò che le generose leggi già concedevano? Possiamo davvero dirci sorpresi dall'indifferentismo, o forse sarebbe meglio dire dallo «schifo» che gli italiani provano verso ciò che comunemente si definisce «politica»?

Ma finalmente oggi discutiamo la legge che risolverà definitivamente questa situazione: la legge sulla corruzione! No, scusate: di quella si sono perse le tracce. Oggi parliamo di modifiche alla Costituzione. Forse, come diceva Montanelli: «in Italia si può cambiare soltanto la Costituzione, il resto rimane com'è». O forse l'idea che doveva passare era proprio questa: la politica è una cosa sporca, da evitare come la peste. Così nessuno disturba il manovratore, che sa sempre qual è la strada migliore per il Paese e con un po' di pazienza ci si libera anche di quella fastidiosa categoria di cittadini, che pensano ancora di decidere qualcosa del proprio futuro. Credo che la definizione esatta di questa specie in estinzione sia «elettori».

Il *mantra* di questi giorni è che la modifica alla Costituzione e la sua modernizzazione nella forma che volete farle assumere è qualcosa di ineluttabile. In fondo quel retaggio antifascista, contaminato dal compromesso tra DC e PCI è diventato un fardello obsoleto e fastidioso, inoltre quei presidi che garantivano l'impossibilità di un, seppur graduale, ritorno alla dittatura sono ormai un inutile orpello. Anche se su questo punto, considerate le scelte operate, sarebbero utili delle rassicurazioni.

In ogni caso, visto che non voglio tediarvi ulteriormente, chiedo di poter lasciare agli atti il testo uintegrale del mio intervento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Voglio solo concludere ricordando quanto ha detto Calamandrei durante il famoso discorso pronunciato agli studenti nel 1955, che ancora oggi è lettera morta. Ci dite che la Costituzione dobbiamo cambiarla, ma non l'abbiamo nemmeno mai realizzata. LaCostituzione, ciò che ci siamo dati nel momento in cui eravamo sobri, a valere per i momenti in cui siamo sbronzi, anche a seguito di sbornie elettorali.

Buon proseguimento dei lavori a tutti. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il suo intervento.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego.

BUCCARELLA *(M5S)*. Credo che la seduta d'Aula si possa considerare terminata.

PRESIDENTE. Infatti, è terminata, si è conclusa la discussione.

BUCCARELLA *(M5S)*. Allora, signora Presidente, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, a nome del sottoscritto, del Capogruppo senatore Petrocelli e dei senatori Mangili, Marton, Montevecchi, Airola, Gaetti, Moronese, Molinari, Puglia e anche del senatore Candiani, chiedo l'inserimento nel calendario di un argomento e, nella specie, mi riferisco al disegno di legge n. 131 in materia di soppressione delle Province, che alla luce delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo odierna, che ha fissato i termini temporali del calendario della settimana prossima, per la votazione e il licenziamento del testo di riforma costituzionale, appare di natura evidentemente urgente e sopravvenuta, in seguito appunto alle determinazioni odierne.

Chiediamo quindi che sia inserito nel calendario, alla prima data utile ed evidentemente in via preventiva rispetto al prosieguo del dibattito e del voto sulle riforme costituzionali, il disegno di legge n. 131, sulle Province, attinendo evidentemente alla materia del Titolo V, oggetto, *in parte qua*, delle riforme costituzionali.

Formalizzo la richiesta e chiedo che il Presidente voglia dare seguito alla votazione prevista dall'articolo che ho citato.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, credo che questo non sia possibile perché non è una situazione sopravvenuta. È una situazione che era pienamente a conoscenza dei componenti della Conferenza dei Capigruppo, che avevano presente sia il testo della riforma costituzionale in discussione, sia l'eventuale necessità di inserire nel calendario questo altro tema. Siccome non è stata avanzata in quella sede, credo che in quella sede potrà essere discussa. Non ci sono quindi gli estremi di una

situazione sopravvenuta ed urgente, la cui sussistenza è condizione per accogliere la richiesta e metterla in votazione.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non posso più darle la parola. Ho risposto alla sua richiesta. *(Commenti del senatore Buccarella)*.

Prego, le concedo la replica.

BUCCARELLA *(M5S)*. La ringrazio, signora Presidente. Naturalmente non lo sto facendo per perdere tempo, perché siamo tutti stanchi e provati.

Signora Presidente, se fosse vero quello che lei sostiene, cioè se questo fosse stato oggetto di richiesta in sede di Conferenza dei Capigruppo, quella sì che sarebbe stata una circostanza ostativa a che la richiesta ai sensi dell'articolo 55, comma 7, fosse presentata in Aula.

Io e i colleghi che con me sostengono questa richiesta non lo possiamo fare che adesso, cioè alla prima occasione utile, dopo che il calendario oggi, e non prima di questo pomeriggio, è stato fissato come è stato fissato.

Insisto quindi nel richiedere, nel sostenere e dare fondamento alla circostanza che la sopravvenienza è avvenuta nel corso di questa stessa seduta: prima che questa seduta iniziasse, questa richiesta non poteva essere formulata.

Credo che oggettivamente non sia campato in aria dire che abbiamo un disegno di legge che è pronto per venire in Aula e che è evidentemente propedeutico alla modifica del Titolo V della Costituzione.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, lei sa bene che nella Capigruppo il calendario viene approvato all'unanimità. Oggi non è stato approvato all'unanimità, tant'è vero che lo abbiamo votato in Aula. Questa, come ha detto il collega Buccarella, è quindi la prima occasione utile per svolgere l'intervento ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento.

PRESIDENTE. Ma l'intervento è stato...

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Lei mi sta dando una sua interpretazione del Regolamento?

PRESIDENTE. Voglio precisare prima di tutto che ovviamente spetta alla Presidenza applicare il Regolamento, che questa norma è stata interpretata e applicata in questo senso già in altre occasioni e che nel caso in specie lei ha fatto riferimento alla Conferenza dei Capigruppo ed esattamente in quella sede il calendario è stato approvato a maggioranza e poi l'Assemblea lo ha approvato e la questione non è stata sollevata. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Ritengo quindi che la questione non possa avere corso per le motivazioni che già ho espresso e che confermo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ripassando alla memoria per mia precisazione il Regolamento, leggo che in base all'articolo 55, comma 7, «l'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto senatori». Non è una discrezione del Presidente in questo caso. C'è una richiesta da parte di otto senatori, che ovviamente deve essere messa in votazione.

PRESIDENTE. Il Presidente valuta se esistono gli estremi per l'applicazione di quella norma e quindi se la questione è sopravvenuta e urgente. Questa valutazione spetta ovviamente alla Presidenza.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signora Presidente, desidero confermare che secondo il Gruppo del Partito Democratico la sua interpretazione è la più corretta. Peraltro, considerando anche qual è la situazione dell'Aula a

quest'ora, vorremmo far rilevare che probabilmente mancherebbe il numero legale.

Se è necessario, chiediamo ufficialmente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ma non è ammessa la questione, quindi non c'è questione di verifica del numero legale. *(Proteste dal Gruppo M5S)*

La verifica del numero legale si fa nel caso in cui si proceda alla votazione per alzata di mano. La Presidenza valuta, anche in relazione al fatto che la questione è stata già posta anche ai Capigruppo tempo fa e quindi non è né sopravvenuta, né tanto meno urgente, che essa non venga posta in votazione. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Lei sta calpestando il Regolamento! E per l'ennesima volta!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. *(Proteste dal Gruppo M5S. La senatrice Mussini chiede ripetutamente di intervenire).*

Ordine del giorno per le sedute di lunedì 21 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 21 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,54)*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Turano nella discussione generale dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Presidente, colleghi, quello che sto per fare è senza ombra di dubbio il mio intervento più importante da quando ho l'onore di sedere in quest'Aula. È l'intervento più importante perché oggi non stiamo discutendo di una qualsiasi legge dello Stato.

Stiamo discutendo del futuro dell'Italia e dei futuri Governi, e di come modificare la Costituzione per rendere il nostro un Paese migliore per i cittadini.

E purtroppo, quanto ho letto nel testo di riforma uscito dalla la Commissione, non mi appare per diversi punti un testo in grado di migliorare il nostro Paese.

Per questo, Presidente, chiedo il massimo del tempo disponibile per spiegare il mio punto di vista.

Alla base delle mie perplessità c'è innanzitutto la scelta di trasformare il Senato della Repubblica in un Senato non elettivo, in un Senato nominato, scelto a tavolino, e che di fatto rischia di compromettere seriamente il bilanciamento ed il controllo dei diversi poteri ed organi costituzionali.

In altre parole, si rischia di permettere a chi ottiene una maggioranza di nominare facilmente il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica e tutti gli altri organi costituzionali.

Fin da piccolo sono cresciuto con un ideale fortemente democratico che anche la nostra magnifica Costituzione riporta nei suoi principi fondamentali.

È l'articolo 1 a ricordarci che la sovranità appartiene al popolo.

È il popolo che deve scegliere la sua guida, i suoi rappresentanti. È il popolo che conta in una Nazione.

E noi siamo al servizio dei cittadini.

Ed è il popolo che i partiti dovrebbero ascoltare prima di obbligare i propri deputati e senatori a votare in quest'Aula senza possibilità di scelta.

Sondaggi che di recente sono stati resi pubblici, tra l'altro, hanno ben sottolineato quale sia l'opinione dei cittadini.

Mi riferisco all'inchiesta dal titolo "Gli italiani e la riforma del Senato" diffusa da IPR Marketing lo scorso 7 luglio. Sottolineo il nome dell'istituto che ha condotto il sondaggio perché IPR Marketing è stato il primo a dire che il Partito Democratico avrebbe vinto le elezioni europee con il 40 per cento. Sull'affidabilità e certezza dei dati, dunque, non si discute.

Il sondaggio ha prima chiesto agli italiani cosa vorrebbero fare di questo Senato. E il 53 per cento di loro ha risposto che andrebbe abolito prima che diventi un Senato di nominati con un cumulo di cariche.

Poi lo stesso sondaggio ha chiesto loro se il nuovo Senato dovrebbe essere eletto dal popolo o no.

Ecco, cari colleghi, non facciamoci sfuggire la loro risposta, perché il 55 per cento degli italiani vuole che il Senato rimanga elettivo e solo il 30 per cento di loro lo vorrebbe non elettivo.

Io non posso rimanere estraneo a dati come questi. Ho l'obbligo di tenerne conto, ho l'obbligo morale di non rimanere rintanato nel mio ufficio ma di ascoltare l'opinione di chi mi ha votato.

Noi, cari colleghi, non siamo superuomini, siamo dei rappresentanti del popolo, scelti dal popolo. Rappresentiamo prima di tutto i cittadini e poi il Governo e i partiti.

Io credo nel mio partito. Lo rispetto, lo seguo.

Ma prima di prendere ordini ho l'obbligo morale di ascoltare chi mi ha votato.

Anche perché, così come i miei colleghi eletti all'estero, io non sono stato nominato e messo in lista in una posizione buona per essere eletto.

In quanto eletto all'estero la gente mi ha scelto direttamente, ha espresso a mio favore una preferenza, ha scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Io ho e sento il dovere di ascoltare i miei elettori.

Sono loro che mi hanno dato l'incarico parlamentare. Chi mi ha votato, inoltre, continua a rassicurarmi, a darmi energia. Chi mi ha votato mi scrive quotidianamente e mi invita a continuare nella mia battaglia per la democrazia.

Tutto ciò non può che rendermi ancor più consapevole della mia responsabilità.

Io, cari colleghi, rappresento gli italiani del Nord e Centro America e vivo negli Stati Uniti d'America: uno dei Paesi considerato tra i più democratici al mondo.

Negli Stati Uniti il Senato non elettivo che qualcuno ha pensato di scegliere per l'Italia, è stato bocciato oltre un secolo fa, esattamente nel 1913 con l'approvazione del 17° emendamento all'articolo 1 della Costituzione americana. Da allora i senatori sono eletti direttamente dai cittadini e non già scelti; come avveniva in precedenza, dalle Assemblee legislative dei singoli Stati.

Perché in uno Stato democratico funziona così: sono i cittadini a scegliere ed è bene che questo concetto sia finalmente compreso da tutti.

Semmai, pensiamo a ridurre il numero degli eletti alla Camera dei Deputati. Sempre tornando agli Stati Uniti, infatti, vorrei ricordare che lì i senatori sono 100 mentre i deputati sono 435 a fronte di circa 350 milioni di abitanti!

Presidente, colleghi, nessuno qui vuole ostacolare questa riforma. Nessuno vuole evitare il superamento del bicameralismo perfetto che, e penso siamo tutti d'accordo, non fa bene all'Italia. Nessuno pensa che il Senato debba dare la fiducia al Governo.

Pensiamo solo che il nuovo Senato debba essere elettivo, avere parità e controllo, debba decidere sulle questioni legate ai diritti umani, le leggi costituzionali, le leggi elettorali ed il bilancio dello Stato.

Ci viene mossa un'obiezione: secondo la alcuni dei nostri colleghi saremmo disposti a far cadere la riforma costituzionale per difendere un principio democratico come l'elezione diretta del Senato.

Io l'obiezione voglio girarla a voi trasformandola in domanda: siete disposti a far cadere la riforma per difendere un'elezione di secondo grado?

Se per voi non è un punto cruciale, perché non votate l'emendamento che reintroduce l'elezione diretta

del Senato?

Dateci una risposta. Come lo spieghiamo ai cittadini?

Perché altrimenti qualcuno arriverà sul serio a pensare che il Senato che avete in mente non sia una Camera di garanzia dell'ordinamento costituzionale ma, come qualcuno prima di me ha già detto, sia semplicemente un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali.

Tutti vogliamo la riforma ma non vogliamo una riforma affrettata e fatta con superficialità. Stiamo cambiando la Costituzione e già questo dovrebbe bastare a farci capire quanto sia importante la discussione in questo momento che definirei storico.

Piuttosto che su un Senato non elettivo, si dovrebbe lavorare tutti insieme per eliminare definitivamente i doppi e tripli incarichi nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione.

Io sono del parere che il sindaco deve fare il sindaco, il consigliere regionale deve fare il consigliere regionale, il senatore deve fare il senatore. Ognuno deve svolgere esclusivamente il mandato per cui è stato eletto. La somma di più cariche rischia di far aumentare solo potere e corruzione.

Nella mia opinione tutto ciò causa un supplemento di lavoro che dubito avranno modo di svolgere al meglio, visto che molti amministratori locali hanno già diverse difficoltà nel portare a termine quanto è per ora di loro competenza.

Non riescono a risolvere problemi legati alla sanità, allo smaltimento dei rifiuti, all'urbanistica. Come potranno occuparsi anche del lavoro in Senato?

Qualche giorno fa ero con la mia famiglia nella mia Regione d'origine: la Calabria. Il mio nipotino che vive negli Stati Uniti si è trovato di fronte a un cumulo di immondizia e ha subito preso in mano il suo telefonino per scattare delle foto.

Per lui, che vive lontano dall'Italia, la non raccolta dei rifiuti è un fatto incredibile, impossibile da capire. Per gli italiani, invece, è diventato normale e questo non va assolutamente bene. Abbiamo perso di vista quale sia la normalità.

I nostri cittadini ricevono meno servizi e tutti noi non facciamo altro che fargli pensare che tutto ciò sia normale. Non va bene.

Questi sono i mali dell'Italia, e non un Senato elettivo che, invece, continuerebbe a garantire la democrazia nel nostro Paese.

Riflettiamo tutti insieme, cari colleghi.

L'Italia ha perso competitività, ha perso i suoi tratti distintivi. Non ci sono più le meravigliose botteghe artigiane che si tramandavano di padre in figlio e che tutto il mondo ci invidiava. Senza contare le migliaia di imprese italiane che negli ultimi anni sono fallite nonostante vantassero crediti. Sono cose impensabili. Sono questi i veri problemi del Paese, non l'elettività del Senato.

Riflettiamo bene su quale sia il futuro migliore per l'Italia. Portiamo rispetto ai cittadini.

Ne hanno diritto ed è la Costituzione a dircelo. Diamogli il diritto di scegliere i propri rappresentanti e far sì che abbiano un rapporto diretto con loro, un rapporto che sia più stretto. Cittadino e rappresentante devono lavorare insieme per risolvere i problemi nelle loro comunità.

Riflettiamo colleghi, e votiamo con senso di responsabilità. Servire i cittadini ed ascoltare i cittadini è la buona politica!

Testo integrale dell'intervento del senatore Vacciano nella discussione generale dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Grazie Presidente, mi risulta difficile chiudere gli interventi del nostro Gruppo parlamentare, dato che i colleghi hanno saputo con precisione individuare ed esplicitare tutti i punti di criticità di una riforma che non si limita al provvedimento, pure complesso, che affrontiamo in questi giorni, ma è legato in maniera profonda alla nascente legge elettorale.

Sono anche perfettamente consapevole che nulla potranno mutare le mie poche parole laddove hanno fallito le illustri voci di giuristi e costituzionalisti che hanno espresso ragionevoli perplessità su questa

"riforma epocale"... Inizierò quindi il mio intervento facendo ciò per cui sono entrato in questa istituzione: il portavoce. Riporto fedelmente la voce di cittadini ai quali ho chiesto cosa pensassero di ciò che stava accadendo alla nostra Costituzione.

Questo il commento di Antonietta: «Questa riforma mira solo ad accentrare ulteriormente i poteri del Governo sottraendo ai cittadini la possibilità di indicare la loro preferenza. Il Governo trascura che non è più tempo di perseguire una politica di privilegi, che gli elettori non premieranno un partito al quale si trovassero un domani costretti a delegare ogni decisione, per non parlare del netto depotenziamento degli organi di controllo e di garanzia. Sfugge forse all'opinione pubblica che la legge che stiamo discutendo in questa Aula mira a deprivare l'elettore della facoltà di scegliere i senatori, mentre già nulla, per via dei listini bloccati, è la possibilità di esprimere la preferenza tra i deputati; che l'obiettivo non dichiarato del Governo è palesemente di ridurre il *quorum* alle elezioni politiche, perché norme di questo genere scoraggiano l'esercizio della democrazia e incoraggiano proprio quell'astensionismo senza il quale il famoso 40 per cento del Partito Democratico non sarebbe mai stato raggiunto.

Per giunta, per non correre altri rischi, il Governo, irresponsabilmente, paventa la possibilità di rendere la legge in questione parte della Costituzione, dunque blindare con arroganza l'unilateralità delle sue decisioni.

È tempo di opporsi con determinazione allo scempio che si intende porre in atto di questa Repubblica, nel rispetto dei princìpi di cittadinanza e di partecipazione democratica».

Alessandro pone due domande, io le giro all'assemblea come stimolo per la riflessione: un Parlamento eletto in base ad una legge dichiarata in contrasto con la Costituzione, può ritenersi legittimamente titolato a modificare quella stessa Carta costituzionale? Non sarebbe forse opportuno e auspicabile che una riforma di portata così abnorme come quella che si profila fosse messa in atto da un Parlamento scelto dai cittadini in base ai criteri sanciti dalla Corte Costituzionale?

E ancora: nel momento in cui il Senato autodeterminasse la sua inutilità nell'attuale composizione, stabilendo che un organo composto da soggetti nominati di fatto dai partiti può lavorare in maniera più efficace ed efficiente e rendere quindi un migliore servizio al Paese, non sarebbe forse opportuno, almeno per chi avallasse col proprio voto tale orientamento presentare immediate dimissioni?

Mi concedo un piccolo spazio per una considerazione tutta personale su quest'ultima domanda: da opposizione mi sento spesso disilluso, talvolta frustrato o scoraggiato, ma mai e ripeto, mai inutile... spero che sia lo stesso per ognuno di voi che voterete questa riforma.

Ma andiamo avanti... Felice scrive: «Una riforma da bocciare in quanto fende solo ad aumentare il potere dei deputati a fronte della realizzazione di un'economia irrisoria con l'abolizione (fasulla) del Senato. Viene a mancare il contraddittorio sulla promulgazione delle leggi fra le due Camere e, conseguentemente, i deputati possono legiferare come vogliono, non essendo sottoposti ad alcun altro parere. Le economie derivanti dall'abolizione del Senato possono essere facilmente conseguite dimezzando il numero dei senatori e dei deputati, nonché dei consigli regionali e comunali. In tal modo la spesa si ridurrebbe del 50 per cento, ben oltre quella realizzabile con la semplice abolizione del Senato. Dai punto di vista della funzionalità delle Camere, la riduzione del 50 per cento comporterebbe certamente dibattiti più brevi e minore tempo di approvazione delle leggi.».

Anche Luca solleva questioni interessanti: "ma come? non si era sempre detto che bisogna incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita politica nazionale? E a fronte di questo si paventa un Senato elettivo di «secondo livello» (perché Senato dei nominati suona male) e un incremento delle firme necessarie per proporre referendum e leggi di iniziativa popolare? Non saranno proposte in leggera contraddizione con l'obiettivo dichiarato?

Luigi infine dice: «la Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal Governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà.».

Beh, sull'ultimo ho barato, era Luigi Sturzo in un attualissimo discorso del 1957.

Le altre erano invece persone che si sono informate al di là dei *media* ordinari, che hanno provato ad

approfondire i temi contenuti nei testi di legge in discussione. Persone che non si sono fermate agli annunci roboanti che quotidianamente passano su giornali e televisioni, per cui avere un Senato non elettivo e una dittatura *soft* della maggioranza risolveranno ogni problema nazionale. A partire dal lavoro magari, o dall'emergenza sociale, probabilmente a suon di decreti legge che saranno approvati alla velocità della luce da una Camera ratificatrice e talvolta da un Senato di nominati trasformato, come qualcuno ha detto, in un «parerificio». Decreti che poi come tutti quelli abbiamo visto in questi mesi lasceranno uno strascico di decine o centinaia di disposizioni attuative disperse nei meandri dell'immutata burocrazia italica.

Eppure mi rendo conto che solo un'esigua minoranza di cittadini ha un'idea sufficientemente chiara del quadro che si sta delineando nel futuro pseudo-democratico del nostro Paese e forse dovremmo onestamente chiederci perché. Dovremmo chiederci se stiamo fornendo agli italiani tutti gli elementi per determinare se è questa la nuova Repubblica che desiderano e quanto essa sia distante, se lo è, dalla precedente riforma targata Berlusconi che così valentemente voi colleghi del PD avete avversato. O semplicemente dire che una cattiva riforma costituzionale diventa buona al variare del «primo intestatario».

Ma torniamo alla prima domanda? Perché tanto disinteresse?

Perché i problemi veri sono altri, quindi questo è il momento buono per far

passare la polpetta avvelenata di cui ci si accorgerà solo tra qualche anno (magari una ventina...)?

Perché l'informazione a destra e sinistra è tutta allineata e coperta con i pensieri del nuovo uomo del miracolo italiano (o forse perché l'informazione è proprio di destra e sinistra invece di essere informazione e basta... ma questo è altro tema). Perché quello italiano è un popolo menefreghista? E se così fosse, anche se credo che noi siamo la prova vivente che non è così, lo è sempre stato o lo è diventato?

Calamandrei affermava che una delle offese che sì fanno alla Costituzione è

l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico: ebbene io credo che questo sia proprio questo il principale problema, la malattia della nostra Nazione. Una malattia colleghi che la politica stessa, invece di curare ha portato alle estreme conseguenze: quanti scandali hanno dovuto vedere i cittadini italiani negli ultimi trent'anni? Quante continuano a vederne ancora in questi giorni? Quante ruberie? Quante ingiustizie perpetrate da quei soggetti che avrebbero dovuto rappresentarli e tutelarli e invece hanno sfruttato la propria posizione per ottenere privilegi personali anche oltre ciò

che le generose leggi già concedevano? Possiamo davvero dirci sorpresi "dall'indifferentismo" o forse sarebbe meglio dire dallo «schifo» che gli italiani provano verso ciò che comunemente si definisce «politica»?

Ma finalmente oggi discutiamo la legge che risolverà definitivamente questa

situazione: la legge sulla corruzione! Ah no, scusate, di quella si sono perse le tracce, oggi parliamo di modifiche alla Costituzione.

Forse, come diceva Montanelli, «in Italia si può cambiare soltanto la Costituzione, il resto rimane com'è.». O forse l'idea che doveva passare era proprio questa: la politica è una cosa sporca, da evitare come la peste! Così nessuno disturba il manovratore, che sa sempre qual è la strada migliore per il Paese e con un po! di pazienza ci si libera anche di quella fastidiosa categoria di cittadini che pensano ancora di poter decidere qualcosa dei proprio futuro... Credo che la definizione esatta di questa specie in estinzione sia "elettori".

Il mantra di questi giorni è che la modifica alla Costituzione e la sua modernizzazione nella forma che volete farle assumere è qualcosa di ineluttabile. In fondo quei retaggio antifascista, contaminato dal compromesso tra DC e PCI è diventato un fardello obsoleto e fastidioso, inoltre quei presidi che garantivano l'impossibilità di un, seppur graduale, ritorno alla dittatura sono ormai un inutile orpello... anche se su questo punto, considerate le scelte operate, sarebbero utili delle rassicurazioni. In ogni caso visto che è tutto così vecchio e fuori moda vorrei concludere leggendo qualcosa di altrettanto vecchio e fuori moda. So che non è una novità, so che io conoscete a memoria, ma dato che questo è l'ultimo intervento del mio gruppo, vorrei lasciarvi qualcosa che vi accompagni durante tutte le

votazioni degli emendamenti. Chissà che non torni utile.

«È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana»: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo 1 - «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sui lavoro» - corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dai proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza dì diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà, in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!

È stato detto giustamente che le costituzioni sono anche delle polemiche, che negli articoli delle costituzioni c'è sempre anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica, di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime.

Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il passato.

Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando l'articolo 3 vi dice: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» riconosce che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento dì legalità, di trasformazione graduale, che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani.

Ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una costituzione che apre le vie verso l'avvenire. Non voglio dire rivoluzionaria, perché per rivoluzione nel linguaggio comune s'intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società n cui può accadere che, anche quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalie disuguaglianze economiche dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anche essa contribuire al progresso della società. Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente.

Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta; la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico.

È così bello, è così comodo: la libertà c'è. Si vive in regime di libertà, ci sono altre cose da fare che interessarsi alla politica. E lo so anch'io! Il mondo è così bello, ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria; ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di

riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non io dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.

La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va a fondo, va a fondo per tutti questo bastimento. È la Carta della propria libertà, la Carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo."

Erano naturalmente passaggi di un noto discorso di Piero Calamandrei e l'anno era il 1955.

Tuttavia tante di quelle parole non hanno ancora trovato attuazione ed io, lo confesso, non credo che la colpa sia della Costituzione: quella che ci siamo dati nel momento in cui eravamo sobri, a valere per i momenti in cui siamo sbronzi... anche a seguito di sbornie elettorali. Buon proseguimento dei lavori a tutti!

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Ghedini Rita, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Divina, per attività della 4a Commissione permanente; Chiti, per attività della 14a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 17 luglio 2014, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni:

dalla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) approvata nella seduta del 16 luglio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali (COM (2014) 340 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 70);

dalla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) approvata nella seduta del 16 luglio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2). L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (COM (2014) 367 definitivo) (*Doc* . XVIII, n. 71).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BERTUZZI, Elena FERRARA, PIGNEDOLI, PUGLISI, MANASSERO, PAGLIARI, VACCARI, ALBANO, SAGGESE, RUTA, FAVERO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con un peso sul totale dell'*export* europeo di settore di circa il 40 per cento e ha una filiera che dà lavoro a 10.000 famiglie tra dipendenti e imprenditori;

il nostro Paese riveste quindi un ruolo di primo piano nel mercato europeo del riso, di cui soddisfa la domanda non solo grazie alla propria produzione, ma anche importando prodotto semigrezzo che viene poi trasformato ed esportato come prodotto lavorato;

la coltivazione è concentrata principalmente nelle regioni Piemonte e Lombardia, nel triangolo Vercelli, Novara, Pavia; viene inoltre coltivato nei pressi di Mantova ed in Emilia-Romagna, in particolare nel basso ferrarese. Il riso viene poi coltivato in Veneto, soprattutto nella bassa veronese, in Sardegna nella valle del Tirso e in Calabria nella piana di Sibari;

considerato che:

il piano unilaterale UE di solidarietà, "Everything but Arms (Eba)", cioè - "tutto tranne le armi", risalente al 2001, ha concesso l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti, ad eccezione di armi e munizioni, ai Paesi meno sviluppati (cosiddetti Paesi Eba);
nel 2009, all'azzeramento dei dazi UE, dai Paesi Eba erano state importate poco più di 10.000 tonnellate di riso semilavorato di cui 6.000 provenienti da uno di questi Paesi, la Cambogia;
da dati recenti della Commissione europea emerge che, dal 1° settembre 2013 al 30 giugno 2014, le importazioni a dazio zero dai Paesi Eba di riso sono aumentate di 88.000 tonnellate (con un aumento del 60 per cento) rispetto allo stesso periodo di un anno fa: il totale importato è di 236.000 tonnellate di cui 204.000 dalla Cambogia;
inoltre, a quanto risulta agli interroganti, oggi in Italia sono 218.000 gli ettari a risaia a fronte dei 235.000 di un anno fa, con una produzione di oltre un milione e 300 tonnellate, e vi si coltiva il riso migliore del mondo;
tenuto conto che:
nonostante le migliori intenzioni con le quali è nata l'iniziativa "Everything but Arms (Eba)", non si possono sottovalutare i problemi che sono derivati dall'azzeramento dei dazi all'*import* per alcuni prodotti agricoli in Europa da Paesi *extra*UE;
seppur Eba si ispiri a condivisibili politiche di sostegno umano e sociale, non si può permettere che l'Unione europea sia disinteressata nel seguirne l'evoluzione commerciale;
conseguentemente a tale accordo, in Italia si assiste infatti ad un progressivo e consistente incremento delle importazioni a prezzi estremamente competitivi dai Paesi asiatici di quantitativi di riso lavorato della varietà "indica", con i quali le nostre filiere non hanno alcuna possibilità di competere;
tale iniziativa europea, inoltre, ha favorito, pur senza volerlo, l'insediamento di multinazionali nei Paesi meno avanzati dove si coltiva riso senza adeguate tutele del lavoro e con l'utilizzo di prodotti chimici vietati da decenni nelle campagne italiane ed europee;
tutto ciò comporta gravi ripercussioni sul tessuto economico e occupazionale delle regioni italiane citate, determinando una situazione di estrema difficoltà per le imprese italiane della filiera risicola;
considerato inoltre che:
il riso *made in Italy* è una realtà da primato per qualità, tipicità e sostenibilità che è necessario difendere;
le risaie sono fondamentali nel nostro Paese anche dal punto di vista ambientale e relativamente al regime delle acque superficiali e sotterranee, in particolare nella pianura Padana;
l'attività svolta sino ad oggi dai risicoltori è fortemente integrata con quella dei consorzi irrigui e rappresenta quella rete che finora ha contribuito in modo determinante alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico e dalle alluvioni;
il rilancio economico del Paese risulta sempre più connesso alle potenzialità dei prodotti *made in Italy* nell'ambito del quale il riso è sicuramente una delle eccellenze,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle cause che hanno prodotto il calo dei prezzi del riso in Italia nell'ultimo anno e quanto ritengano che abbia inciso il forte incremento delle importazioni nel nostro Paese dello stesso prodotto dai Paesi Eba, tra i quali la Cambogia;
quali misure intendano adottare per far fronte a tale grave problema;
se non ritengano di doversi attivare in sede europea per favorire l'adozione di adeguate misure di sostegno a favore del prodotto agricolo.
(3-01116)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MORRA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, PUGLIA, AIROLA, PAGLINI, LUCIDI, BULGARELLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
si apprende da fonti di stampa ("Il Foglietto della Ricerca" del 25 giugno 2014) dell'operatività, a far data dal 1° settembre prossimo, di una polizza sanitaria stipulata dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di 2.322.650 euro annui, relativamente a servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a

favore dei dipendenti in servizio e in quiescenza nonché dei loro familiari;
i suddetti servizi assicurativi di assistenza sanitaria in favore del personale del Cnr e dei loro familiari sarebbero stati affidati alla società Unisalute SpA, all'esito di procedura negoziata identificata dal n. CIG 52412700D5;
la materia del ricorso da parte degli enti del comparto Ricerca pubblica ad assicurazioni integrative è regolamentata dall'art. 52 del CCNL (Contratto collettivo nazionale di Lavoro) del 7 ottobre 1996 che stabilisce che "Le parti concordano sull'opportunità che gli Enti del Comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo. Le parti convengono che gli Enti, previa contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 26, di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 e successive modifiche, da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, graverà sulla quota di predetto stanziamento"; tale testo è stato sottoscritto dal Governo per il tramite dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) in data 7 ottobre 1996;
sulla materia, di contro, il Cnr e le Organizzazioni Sindacali (FLC/CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro; FIR/CISL - Federazione Innovazione e Ricerca della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori; UIL/PA-UR - Unione Italiana del Lavoro Pubblica Amministrazione Università Ricerca; ANPRI - Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca) in data 16 novembre 2010 hanno siglato il Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali- Polizza sanitaria", nel quale convenivano di attivare una procedura finalizzata alla stipula di polizza sanitaria per la copertura assicurativa dei dipendenti del Cnr con successiva sottoscrizione, nel giugno 2014, di un'intesa attuativa del Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali Polizza sanitaria" del 16 novembre 2010 per il personale dei Livelli IV-VIII, dei Livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e dei dirigenti;
avendo provveduto in via diretta alla stipula di polizza assicurativa non risulta agli interroganti che il Cnr abbia istituito l'organismo a carattere nazionale per il perseguimento della specifica finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti assicurativi complementari a quelli delle assicurazioni sociali, così come invece disposto dall'art. 52 del CCNL del 7 ottobre 1996;
l'esame del capitolato tecnico della procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente rivela, peraltro, che il Cnr non ha previsto alcuna copertura del rischio di premorienza, come invece pure stabilito dall'art. 52 del CCNL del 7 ottobre 1996,
si chiede di sapere:
se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo ritenga che il Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali-Polizza sanitaria" promosso dal Cnr e sottoscritto il 16 novembre 2010, la procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente (CIG 52412700D5) e l'intesa attuativa del Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali-Polizza sanitaria" siano legittimi, considerando che a parere degli interroganti appaiono in totale violazione dell'articolo 52 del CCNL, sottoscritto dal Governo per il tramite dell'ARAN in data 7 ottobre 1996;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere, qualora le azioni e gli atti evidenziati siano ritenuti non legittimi, anche in relazione alle rilevanti somme impegnate per la stipula della polizza sanitaria.
(4-02507)
MORRA, DONNO, CIAMPOLILLO, MANGILI, SERRA, PUGLIA, AIROLA, LUCIDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la semplificazione e la pubblica*

amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli, fondata nel 1872 dallo scienziato tedesco Anton Dohrn e tra i più importanti enti di ricerca al mondo nei settori della biologia marina e dell'ecologia, è un ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l'art. 10 dello statuto della stazione zoologica prevede che il direttore generale sia scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda specifica conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici di ricerca. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione (CdA), con durata fino alla scadenza del mandato del presidente, fatta salva la possibilità di proroga non superiore a 6 mesi;
ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 10 del 2007, l'attribuzione di incarichi di dirigenza pubblica non può prescindere né dalla pubblicità del bando né da una valutazione comparativa di soggetti idonei a ricoprire gli incarichi stessi. Ciò al fine di assicurare trasparenza alle scelte della Pubblica Amministrazione ed il perseguimento della necessaria efficienza della sua azione;
in base allo statuto, il compenso del direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, è stabilito dal CdA con riferimento al contratto collettivo di comparto e al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
si apprende da articoli di stampa pubblicati sul settimanale *on line* "Il Foglietto della Ricerca" (13 maggio 2014, 3 giugno 2014 e 25 giugno 2014) che l'ente presieduto dal professor Roberto Danovaro, in data 23 giugno 2014, ha nominato come direttore generale il dottor Vincenzo Saggiomo, secondo una peculiare procedura;
in data 8 maggio 2014, infatti, il presidente Danovaro ha reso pubblico un avviso per la presentazione di candidature ai fini del conferimento dell'incarico di direttore generale presso la stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli. In tale avviso la durata dell'incarico da conferire viene fissata in un anno e non in quattro, come previsto dallo statuto dell'ente. Lo stesso avviso àncora il trattamento economico al decreto interministeriale n. 315 del 2011, che attiene alle modalità di fissazione del compenso per i direttori delle università, per la determinazione del quale si deve tenere conto anche del numero degli studenti;
scaduto il termine per la proposizione delle candidature, con delibera n. 15 del 19 giugno 2014 il CdA della stazione zoologica ha dato mandato al presidente Danovaro di predisporre la delibera di annullamento dell'avviso pubblico per la selezione del direttore generale, avendo riscontrato alcuni errori dello stesso in merito alla durata del contratto ed alla modalità di determinazione del compenso; tali errori erano stati segnalati dal quotidiano "Il Foglietto della Ricerca";
il presidente Danovaro, con delibera n. 44 del 20 giugno 2014, ha annullato in autotutela l'avviso pubblico dell'8 maggio 2014 e, successivamente, in occasione del CdA del 23 giugno 2014 ha proposto la nomina del dottor Saggiomo quale direttore generale, senza aver provveduto alla rinnovazione dell'avviso pubblico, debitamente corretto;
sulla base di tale autonoma individuazione da parte del professor Danovaro, il CdA con delibera n. 1 del 23 giugno 2014, senza nulla obiettare in merito alla mancata rinnovazione dell'avviso pubblico, ha nominato all'unanimità il dottor Vincenzo Saggiomo direttore generale della stazione zoologica "Anton Dohrn";
sempre nello stesso giorno, *incredibile dictu*, il direttore generale uscente, Marco Cinquegrani, il cui mandato sarebbe scaduto il 30 giugno 2014, rassegnava le proprie dimissioni con lettera di protocollo n. 2429/A1; il presidente Danovaro, senza esitazione alcuna, le accoglieva con nota di prot. 2430/A1; a seguire, lo stesso presidente con delibera n. 44, conferiva l'incarico di direttore generale al dottor Vincenzo Saggiomo a decorrere dal 23 giugno 2014, data di accettazione e sottoscrizione del contratto;
dal contenuto di tale ultimo provvedimento, affisso all'Albo dell'ente soltanto il 1° luglio 2014,

emergerebbe che il provvedimento di conferimento dell'incarico sia stato formalizzato dal presidente Danovaro in maniera del tutto irrituale non solo dopo l'accettazione da parte dell'incarico da parte di Saggiomo ma, addirittura, dopo la sottoscrizione del contratto da parte del medesimo;
ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, il cui contenuto era stato anticipato dal Governo fin dal 13 giugno scorso, anche sul proprio sito istituzionale, non è possibile conferire incarichi dirigenziali retribuiti a lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
la nomina del dottor Vincenzo Saggiomo quale direttore generale della stazione zoologica "Anton Dohrn", avvenuta dopo l'annullamento dell'avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini del conferimento dell'incarico, ma senza la pubblicazione di un nuovo avviso, è una nomina *intuitu personae* ed illegittima in quanto decisa (stando al contenuto della delibere adottate sia dal CdA che dal presidente dell'ente) dopo l'esame di un solo *curriculum,* quello del pensionato Saggiomo, con modalità che si appalesano illegittime e con tempi che sembrano finalizzati a eludere la norma contenuta nell'art. 6 del citato decreto-legge, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 24 giugno, giorno successivo alla sconcertante operazione, che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali retribuiti a lavoratori pubblici in quiescenza, quale è appunto il medesimo Saggiomo;
tale incarico dirigenziale, siccome attribuito il 23 giugno 2014 al dottor Vincenzo Saggiomo, dipendente pubblico in quiescenza, è causa di danno all'erario, atteso che al medesimo verrà attribuito un compenso annuo di circa 123.000 euro, mentre se l'ente, dopo l'annullamento dell'avviso pubblicato l'8 maggio 2014, avesse provveduto, come era obbligato a fare, a pubblicare un nuovo avviso, scevro dagli errori riscontrati in quello annullato in via di autotutela, il medesimo dottor Saggiomo, qualora fosse stato nominato direttore generale, avrebbe dovuto prestate la propria opera a titolo gratuito;
risulta agli interroganti che il dottor Vincenzo Saggiomo, 67 anni compiuti il 26 giugno 2014, già dirigente tecnologo della stessa stazione zoologica, in quiescenza da un paio di anni, all'epoca della nomina a direttore generale fosse ancora attivo nell'ente con contratto d'opera corrispondente a 120.000 euro annui,
si chiede di sapere:
se quanto riportato dal quotidiano "Il Foglietto della Ricerca" risulti corrispondente a verità;
se il Governo ritenga che la nomina del direttore generale della stazione zoologica "Anton Dohrn" consista in una nomina *intuitu personae*, conseguentemente illegittima e, in caso affermativo, se considerino la suddetta procedura di nomina soddisfacente in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalla direttiva della Funzione pubblica n. 10/2007 in materia di pubblicità per attribuzione di incarichi di dirigenza pubblica;
se ritenga che l'incarico dirigenziale attribuito il 23 giugno 2014 al dottor Vincenzo Saggiomo non sia causa di danno all'erario;
se corrisponda al vero che, per la durata quadriennale dell'incarico, al nominato direttore generale della stazione zoologica "Anton Dohrn" verranno erogati dalla Stazione stessa complessivamente circa 450.000 euro e se risulti che lo stesso all'epoca della nomina a direttore generale fosse ancora attivo nell'ente, con contratto d'opera corrispondente a 120.000 euro annui;
quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano intraprendere nei confronti dei vertici della stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli al fine di verificare la prassi e le modalità utilizzate per la nomina del direttore generale della Stazione stessa.
(4-02508)

1.4.2.10. Seduta n. 284 (ant.) del 21/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

284a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 21 LUGLIO 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 286 del 22 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,03)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 luglio.*

Sul processo verbale

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,07)*.

Richiamo al Regolamento

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo cortesemente un'interpretazione, non so se autentica, comunque un parere su come possiamo intendere nel prossimo futuro quanto dettato dal comma 7 dell'articolo 55 del Regolamento.

In chiusura dell'ultima seduta, come previsto proprio dal comma 7 dell'articolo 55, il senatore Buccarella ha chiesto alla Presidenza, sostenuto da otto senatori, di inserire in calendario la discussione di un argomento in relazione a situazione sopravvenuta e urgente.

La Presidenza...

PRESIDENTE. Può precisare qual era l'argomento?

PETROCELLI *(M5S)*. Sì, signor Presidente: facevamo riferimento alla richiesta, già presentata in altre occasioni, che si potesse discutere del provvedimento di soppressione delle Province, cioè del disegno di legge n. 131.

La questione, signor Presidente, è la seguente. Vorremmo capire se, al di là del fatto che questo potesse costituire o no una situazione sopravvenuta e urgente, non fosse nei poteri della presidente Lanzillotta non passare al voto di questa richiesta, così come ci sembrerebbe che il comma 7 dovrebbe essere interpretato, oppure se la presidente Lanzillotta ha operato in maniera corretta. Lo chiedo perché davvero, nelle situazioni future, ci si possa tranquillamente rendere conto di come procedere.

PRESIDENTE. Il giudizio sull'ammissibilità di qualsiasi richiesta avanzata da un senatore spetta alla Presidenza. La Presidenza di turno ha ritenuto inammissibile la richiesta in quanto non riferita a una situazione sopravvenuta e urgente, secondo proprio quanto è previsto dalla dichiarata norma di Regolamento. Quindi è stato espresso un giudizio di inammissibilità.

Fra l'altro, come lei già ha ricordato, la Presidenza precisa oggi che l'Assemblea aveva già respinto l'inserimento nel calendario del citato disegno di legge n. 131 in materia di soppressione delle Province nella seduta del 1° luglio 2014. Quindi, la richiesta di inserire l'esame di quel disegno di legge nel calendario dei lavori era stata oggetto anche di una deliberazione dell'Aula.

La questione pertanto non può essere oggetto di ulteriori richiami e comunque si conferma la inammissibilità della richiesta, come ogni volta l'ammissibilità è valutabile dalla Presidenza di turno.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per una breve replica, o meglio una precisazione. Quindi, è facoltà della Presidenza stabilire se la richiesta è ammissibile oppure no?

PRESIDENTE. Se la richiesta è ammissibile o meno.

PETROCELLI *(M5S)*. Dunque, se procedere o non procedere al voto per alzata di mano su quella richiesta. Giusto? Ho capito bene?

PRESIDENTE. Naturalmente l'ammissibilità è riferibile a quelli che sono i requisiti della richiesta che, di volta in volta, viene avanzata. Questo mi pare ovvio. Non è che si esclude il voto oppure no in relazione a un arbitrio, ma in relazione alla motivazione della richiesta e, quindi, al giudizio di ammissibilità. Mi pare che questo sia evidente. Va bene? Possiamo proseguire?

PETROCELLI *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, sempre in merito a questo articolo, qui si tratta chiaramente di un'interpretazione, perché lei cita il fatto che già il 1° luglio scorso era stata richiesta la votazione di urgenza, sempre in riferimento all'articolo 55, comma 7, del Regolamento. Non è specificato che non può essere messa ai voti una seconda volta. Si tratta di evitare che questa cosa diventi una prassi che non è scritta nel Regolamento.

PRESIDENTE. Non è una prassi. Forse non mi sono spiegato.

SANTANGELO *(M5S)*. Se gentilmente mi dice il riferimento.

PRESIDENTE. Gentilmente le ho già detto quello che dovevo dire. Le sto dicendo che non è una prassi: bisogna valutare, di volta in volta, la sopravvenienza della situazione e l'urgenza, e il giudizio spetta al Presidente. Non mi pare che ci sia altro.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, mi pare, invece, che in quello che lei mi sta ulteriormente...

PRESIDENTE. Adesso non possiamo fare un dialogo.

SANTANGELO *(M5S)*. Non voglio fare un dialogo: sto intervenendo in merito al Regolamento. Le sto gentilmente facendo una domanda.

PRESIDENTE. Le ho già risposto.

SANTANGELO *(M5S)*. No, non mi ha risposto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo decido io se le ho risposto.

SANTANGELO *(M5S)*. Se mi lascia terminare, bene, altrimenti mi taccio e andiamo avanti. Però le assicuro che, in questo modo, non mi sta dando un chiarimento

PRESIDENTE. Guardi che la questione è stata già illustrata dal suo Capogruppo.

SANTANGELO *(M5S)*. Lei non mi ha nemmeno lasciato parlare.

Signor Presidente, mi taccio per educazione, però lei non mi sta facendo parlare! *(Il senatore Santangelo sbatte il Regolamento sul banco. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La questione è già stata illustrata dal suo Capogruppo. Cerchi di avere disciplina.

Andiamo avanti.

SANTANGELO *(M5S)*. E sono due volte!

PRESIDENTE. Se lei ripete le cose che già sono state dette, è chiaro che dobbiamo andare avanti. Se vuole parlare, può sempre parlare. Guardi che da me non ha mai avuto l'imposizione di non parlare. Allora parli, prego.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, mi scusi: lei non mi lascia dire quello che devo. Tra le altre cose, il sistema audio del Senato toglie la voce al sottoscritto e ce l'ha soltanto lei. Quindi, l'immagine che passa all'esterno non è tra le più deliziose, anche se lei ha sempre lo stesso sorrisino.

PRESIDENTE. Guardi che ha detto lei che voleva tacere. Non facciamo queste polemiche sterili.

Vediamo di andare avanti nei lavori.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, lei ancora non mi ha lasciato parlare.

PRESIDENTE. Ha detto lei che voleva tacere e ha anche sbattuto il Regolamento sul banco!

SANTANGELO *(M5S)*. Io ho sbattuto il Regolamento sul banco perché lei non mi lascia parlare! Mi lasci parlare.

PRESIDENTE. Cerchi di avere comportamenti consoni a quest'Aula. Ha capito? Basta adesso! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. E lei cerchi di avere un comportamento rispettoso nei confronti del sottoscritto! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dica quello che deve dire.

SANTANGELO *(M5S)*. Lei deve avere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i senatori! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dica quello che deve dire e non sbatta più il Regolamento sul banco.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, lo sbatto tutte le volte che mi sembra opportuno. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Va bene. Io prenderò i miei provvedimenti.

SANTANGELO *(M5S)*. Faccia quello che è nelle sue competenze.

PRESIDENTE. Ma perché dobbiamo sempre esasperare i toni? Non lo capisco. Perché deve esasperare sempre i toni?

SANTANGELO *(M5S)*. Non mi sta lasciando parlare, signor Presidente.

PRESIDENET. Ma lei vuole creare la guerra? Creiamo la guerra. Vuole provocare l'incidente? Creiamo l'incidente. Ma perché?

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, io le sto chiedendo un intervento in merito al Regolamento. Lei non vuole farlo. Non voglio fare nessuna guerra. Prendo atto di questo suo comportamento e rinuncio a fare il mio intervento.

PRESIDENTE. Va bene, prendo atto che lei rinuncia all'intervento.

SANTANGELO *(M5S)*. Però, se lei pretende rispetto, deve portare rispetto.

PRESIDENTE. Io rispetto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intendo intervenire sul medesimo argomento, essendo stato presente e avendo anche modo di poter riprendere a partire dal merito.

Ci terrei a leggere all'Assemblea quanto specifica la disposizione di riferimento. Il comma 7 dell'articolo 55 precisa che: «l'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto senatori, in relazione a situazioni (...)». Non è specificata la facoltà del Presidente di ammettere o non ammettere.

PRESIDENTE. Scusi, ma vuole continuare a leggere? Lei ha letto solo una parte: su che cosa la proposta?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Leggiamo tutto fino in fondo, signor Presidente. Cominciamo ad allenarci, perché poi ci sono tutti gli emendamenti da leggere.

Riprendo: «in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti»...

PRESIDENTE. Sopravvenute ed urgenti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. ...«di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione

per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno». Qui termina l'argomento.

Signor Presidente, quello che auspico è che ci sia un approccio un po' più rispettoso delle facoltà del Senato e dei senatori. Capisco che si stia scivolando verso una deriva autoritaria, dove il monocrate decide per tutti; se però qui c'è scritto che otto senatori possono richiederlo, è altrettanto chiaro, come in ogni altra parte del Regolamento, che, quando è facoltà del Presidente ammettere o non ammettere, è specificato. Faccio questo intervento per cercare di stemperare gli animi.

PRESIDENTE. Se lei legge l'articolo 8 del Regolamento, c'è scritto che qualsiasi decisione sull'ammissibilità delle richieste spetta al Presidente. Quindi c'è una norma generale che poi si applica a tutto, anche se non è previsto in questa norma. Adesso non voglio continuare su questo punto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Concludo, signor Presidente. Si informi però su come si è svolta quella fine seduta: chi presiedeva l'Aula non ha dato neanche la possibilità ai senatori proponenti di completare l'operazione. C'è stata addirittura una richiesta di verifica del numero legale da parte del senatore Russo, con neanche presenti i senatori per poterlo fare, con la chiusura addirittura della discussione generale.

PRESIDENTE. La richiesta di numero legale è preliminare ad una votazione. Se è dichiarata inammissibile la votazione... Ora non è che possiamo continuare a fare questa lezione di diritto parlamentare a beneficio di tutti, per favore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, lei sta sullo scranno più alto e quindi è sempre lì, non si preoccupi.

PRESIDENTE. No, non mi preoccupo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Però, se il senatore Russo aveva chiesto la verifica del numero legale, vuol dire che c'erano dei presupposti differenti.

PRESIDENTE. Grazie.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad***

autonomia speciale

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 11,18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 17 luglio è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato questo dibattito con molto interesse; gli interventi più importanti li ho anche riletti dai Resoconti parlamentari. Tutti i colleghi intervenuti hanno affrontato l'argomento con l'importanza che questo richiedeva, molti anche con il coraggio che questo argomento richiedeva, sottolineando - io non ci tornerò - con puntualità i varchi, i difetti e le incongruenze di questa che viene chiamata riforma, ma che riforma non è.

Noi dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome: questa è una controriforma, non è una riforma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è un arretramento della sovranità popolare, con una retrocessione brutale del potere elettivo del Senato dai cittadini alle caste locali, già falcidiate da ogni tipo di magistratura contabile e penale. Ebbene, questo che ci accingiamo a votare e ad esaminare articolo per articolo è un macigno; non un sasso, è un macigno che viene scagliato sull'autostrada della democrazia e che può far deragliare il nostro Paese e la nostra democrazia. Questo è il pericolo che noi corriamo, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo, di dirlo adesso, di dirlo oggi.

Qualcuno ha evocato la P2 e il piano di rinascita democratica. Bisogna però avere la memoria lunga: semplicemente, la P2 riprendeva i temi che hanno continuato a interessare una parte del nostro Paese dal 1946 ad oggi, quella parte che non ha mai accettato compiutamente la democrazia e che ha sempre riproposto delle limitazioni alla sovranità popolare.

Bene è stato detto: è un arretramento alla democrazia indiretta, non rappresentativa ottocentesca. Stavolta però il potere nasconde la sua faccia feroce, non si presenta con il viso di Pavolini o di Farinacci, ma con le icone, buone per un presepe televisivo, rassicuranti, che mai qualcuno penserebbe essere inviate per sottrarre ai cittadini la sovranità e la democrazia in questo Paese.

Noi la chiamiamo controriforma e siamo legittimati a farlo perché siamo stati mandati dai cittadini, come Movimento 5 Stelle, per fare le riforme e da un anno a questa parte siamo stati sempre pronti a fare quelle riforme. Le riforme che i cittadini ci chiedevano, semplici, chiare, comprensibili a tutti: una riduzione del numero dei parlamentari di entrambe le Camere, in modo tale che non si sarebbe alterato l'equilibrio dei poteri come fa invece questa controriforma, concentrando o sottomettendo al potere esecutivo tutti i poteri che sono tipici di una democrazia.

Bene è stato evidenziato da un collega il quale ha detto che il Governo, incapace a governare, assume su di sé il potere legislativo. Mi ha fatto ritornare in mente le tante audizioni che insieme abbiamo svolto, nel corso delle quali abbiamo visto chiaramente Ministri nelle mani di piccole oligarchie e piccole burocrazie, che governano nei fatti, e che da questi sono indirizzati ed eterodiretti.

Ebbene, noi siamo di fronte esattamente a questo fenomeno. C'è un'oligarchia tecnocratica transnazionale, legittimata dal potere economico, che non ha mai accettato il potere dei cittadini e che, al sorgere della possibilità di una vera riforma da parte del Movimento 5 Stelle, ha messo in campo tutte le risorse possibili per bloccarla, perché questo è il significato di una riforma di questo tipo.

Quando noi abbiamo chiesto la riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione e i tagli degli sprechi e degli emolumenti, la riduzione delle immunità e delle altre prebende che offendono i cittadini italiani, non c'è stata alcuna risposta! Anzi, la risposta è stata questa controriforma, con la quale si aumenta il numero delle firme richieste per il *referendum*, in cui si riduce la sovranità dei cittadini, nella quale si va in direzione assolutamente contraria alla volontà espressa dai nostri cittadini con il voto del 25 febbraio dell'anno scorso.

Noi non siamo contrari alle riforme, colleghi, noi le vogliamo le riforme; ma pensiamo che le riforme,

per essere legittime, debbano essere discusse nelle sedi legittime, con interlocutori qualificati e legittimati, non screditati dalle sentenze e dai loro stessi comportamenti, che offendono il nostro Paese agli occhi del mondo intero. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Queste non sono riforme che nascono bene: sono riforme che nascono già malate, che hanno al proprio interno il *vulnus* di tentare di restringere gli spazi di democrazia e di partecipazione nel nostro Paese.

Devo rendere atto al coraggio di quanti, in contrasto con i propri capipartito, hanno espresso in quest'Aula, ma anche fuori, tutta la loro preoccupazione, che è la preoccupazione del Movimento 5 Stelle: la preoccupazione che si prenda una strada irreversibile. Infatti, guardate, colleghi, questa non è una legge come tutte le altre: è una legge costituzionale. Non sarà facile rimediare ai disastri che questa legge potrà causare. Non potrà intervenire la Corte costituzionale. I poteri saranno alterati. Una volta che avremo messo in mano al capo della maggioranza, al Presidente del Consiglio, il controllo degli altri poteri di questo Paese, sarà difficile, colleghi, tornare indietro. Non è un qualcosa che fra qualche tempo, se vediamo che non va, potrà essere emendato. Guardate che un fatto grave è già accaduto, e l'avete visto con la legge elettorale: una legge elettorale sbagliata, una porcata, per sanzionare la quale ci sono voluti anni e l'intervento della Corte costituzionale; e ancora siamo ancora qui a discutere di legge elettorale.

Pensiamo ad una riforma costituzionale. Con quella in esame rischiamo di imboccare la strada che ci porta a Weimar, rischiamo una esplosione del sistema gravissima ed esiziale per il nostro Paese. Invito, allora, quanti lo amano, quanti lo vogliono difendere, a prescindere dalle appartenenze, dal credo e dal colore politico, ad intervenire adesso, perché adesso va difeso il nostro Paese, non domani quando sarà troppo tardi! Adesso tutti dobbiamo intervenire! Non ci sarà un domani per questo Paese con questa riforma! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chi può lo faccia adesso: faccia tutto quello che può, dentro e fuori queste Aule, e lo faccia ora, perché dopo sarà troppo tardi.

Noi come Movimento 5 Stelle andremo costantemente e orgogliosamente in direzione ostinata e contraria a queste riforme che non accettiamo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Concludo, signor Presidente, con la frase di uno che è fra i padri di questa Patria, anche se da essa ha ricevuto molto spesso offese, e anche gravi. Questo grande uomo, la cui opera ci deve ispirare tutt'oggi e il cui esempio ci parla, più di vent'anni fa ha affermato: «Le istituzioni hanno il dovere di estromettere gli uomini politici vicini alla mafia, per essere onesti e apparire tali». Questo era Paolo Borsellino, quello che sabato abbiamo ricordato in maniera indegna con una sentenza vergognosa che offende il nostro Paese! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, consentitemi di ringraziare i relatori, il Governo e quanti hanno partecipato, in Commissione e in Aula, per l'apporto che, con i loro interventi e i loro emendamenti, sono riusciti sin qui a dare per migliorare il testo proposto dal Governo.

Un pensiero va al presidente Renzi perché per la prima volta, certamente conscio che le riforme costituzionali e di sistema istituzionale debbono essere fatte con la partecipazione di tutti e con la ricerca del consenso più ampio possibile, ha da subito scelto come primo interlocutore il presidente Berlusconi, capo dell'opposizione e - aggiungo io - l'unico dialogante. Le riforme, buona norma, debbono infatti, quando è possibile, essere fatte con il consenso di tutti.

È la prima volta, poiché i tentativi fatti in quest'ultimo ventennio hanno sempre visto contrapposte maggioranza e opposizione, e questo non è stato di buon auspicio, rilevati anche i risultati infelici.

Il Governo, pertanto, ha presentato un proprio disegno di legge che, abbinato ad altri 52, è stato ritenuto meritevole di essere votato e approvato quale testo base per la fase emendativa. Anche a questo proposito ho ascoltato vari interventi e critiche sul fatto che il Governo si intromettesse su materie costituzionali. Voglio ricordare ai detrattori che è quasi divenuta prassi che il Governo intervenga con proprio disegno di legge: è già avvenuto con la riforma del 2001 e con quella del 2005, approvata dal Parlamento e poi bocciata dal *referendum* popolare.

Il testo del Governo è uscito dalla Commissione con sostanziose e non formali modifiche, alcune delle quali ci hanno visto protagonisti. Alacre e positivo in questa fase è stato il lavoro dei relatori e degli uffici: ai componenti tutti - ripeto - va il mio più sentito ringraziamento.

Sulle opportunità della riforma cerco di giustificare i senatori alla prima legislatura, quando mostrano meraviglia e scarsa convinzione; gli altri dimenticano, però, che quello che stiamo discutendo è un tema che in ogni legislatura si è cercato di affrontare con risultati non certo brillanti. Non voglio riferirmi solo ai tentativi Bozzi e Iotti-De Mita, ma anche, e soprattutto, al tentativo di D'Alema, al Comitato Speroni, alla nostra riforma del 2005, alla bozza Violante del 2007 e all'ultimo tentativo fatto in quest'Assemblea nella scorsa legislatura. In particolare, voglio ricordare che il Comitato Speroni e la bozza Violante prevedevano un'elezione indiretta dei senatori. Segnalo inoltre che, sia nella nostra riforma del 2005, che in quella del Comitato Speroni, veniva previsto lo «statuto delle opposizioni», argomento sul quale mi soffermerò più avanti.

Qui voglio da subito affrontare l'argomento a cui la stampa, i *media*, una parte della dottrina e una significativa parte di quest'Assemblea hanno dedicato buona parte del dibattito. Mi riferisco all'elezione dei membri del Senato, che può avvenire in maniera diretta o indiretta. Non voglio sottrarmi ad alcune riflessioni, ma ritengo che questo non sia il problema fondamentale di questa riforma: questa è una riforma di sistema e non già e non solo del Senato.

Elettivo o non elettivo, il Senato è destinato ad essere altra cosa da quello che oggi noi conosciamo. Qualcuno ha detto che è la costituzionalizzazione della Conferenza Stato-Regioni; altri che le funzioni saranno talmente residuali che poco inciderà sul rapporto legislatore-Esecutivo. Certo è che sarà la Camera dei deputati a diventare il vero e forse unico interlocutore del Governo, ove vi sarà - se questo disegno di legge venisse approvato, unitamente alla legge elettorale, il cosiddetto Italicum- la stessa maggioranza politica o di coalizione, sia alla Camera che all'Esecutivo.

Allora, cari colleghi, è su questo che dobbiamo concentrare l'attenzione; è qui che dobbiamo rafforzare i poteri dell'opposizione e dei cittadini perché è in questa commistione duale che si insinua la rottura istituzionale. Lo sforzo, quindi, non deve tanto spostarsi sul metodo elettivo del Senato, quanto, e con maggiore vigore, nel ricercare insieme tutte quelle forme di tutela dell'opposizione e delle minoranze per evitare derive plebiscitarie.

Mi soffermo ora su qualche modifica significativa. Innanzitutto, si parla di Senato non elettivo. Abbiamo già detto - lo ripeto - che i senatori rappresentano le istituzioni territoriali e non i territori. Pertanto, i membri non saranno scelti direttamente dai cittadini: ad eleggerli, come già sappiamo, saranno i consiglieri regionali con criterio proporzionale, tenuto conto della composizione di ciascuna Assemblea. I membri sono 100: 5 eletti dal Capo dello Stato, 95 - di cui 74 consiglieri regionali - verranno eletti in ciascuna Regione.

Quanto all'*iter*, la riforma pone fine al bicameralismo perfetto. Solo la Camera vota la fiducia al Governo e diventa il motore principale della funzione legislativa. Il Senato può proporre modifiche sulle leggi ordinarie, ma la Camera può non tenerne conto.

Il Senato continua a mantenere una piena competenza legislativa su riforme e leggi costituzionali. Sul rapporto Stato-Regioni la Camera può non seguire le richieste del Senato, solo respingendole a maggioranza assoluta, così anche per le leggi di bilancio.

Il Capo dello Stato viene eletto da 630 deputati più 100 senatori. Non vi sono i delegati regionali. Nei primi quattro scrutini serve la maggioranza dei due terzi; nei successivi quattro la soglia si abbassa a tre quinti; dal nono basta la maggioranza assoluta.

Quanto all'immunità, come previsto dall'articolo 68 della Carta, essa vale per i senatori, oltre che per i deputati. Resta l'insindacabilità per l'attività parlamentare e serve l'autorizzazione dell'Aula per intercettazioni, perquisizioni e arresti.

Su questo punto consentitemi una riflessione. Noi abbiamo votato affinché anche i senatori avessero pari diritto all'immunità, come i membri della Camera dei deputati. Ma il presupposto su cui questo ragionamento si basava, trovandovi la sua logica conseguenza, era che i senatori venissero eletti

direttamente dai cittadini. Se, come sembra, l'elezione dei senatori è indiretta, e quindi è fatta da parte dei consiglieri regionali, forse è da rivedere l'istituto dell'immunità per i senatori. In questo caso, potrebbe essere limitata alla parte relativa alle dichiarazioni e ai voti espressi. Anche su questo chiedo un'ulteriore riflessione da parte del Governo e dei relatori.

Abbiamo previsto il *referendum*, aumentando le firme da 500.000 a 800.000. Dopo le prime 400.000 la Consulta dà parere preventivo di ammissibilità per la validità, e cambia il *quorum*: la quota dei votanti necessaria è pari alla metà più uno dei votanti nelle ultime elezioni politiche.

Abbiamo rivisto in buona parte l'articolo 117. Sono state riportate in capo allo Stato alcune delle più significative competenze, come energia, trasporti, infrastrutture strategiche, e si è aggiunto che quando lo richieda la tutela dell'unità economica o giuridica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale, la Camera può approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni. Infine viene abolito il CNEL.

Altro elemento che a me sembra di seria rilevanza è che il Governo può chiedere alla Camera dei deputati che un provvedimento abbia un lasso di tempo predefinito e pertanto prioritario. Il tempo per l'approvazione è di 60 giorni, con tutto ciò che ne consegue.

Mi soffermo brevemente su taluni punti che credo siano da approfondire ulteriormente. Per quanto concerne l'iniziativa legislativa popolare, a mio modo di vedere l'accesso deve essere il più agevole possibile, e l'innalzamento del numero delle firme va in senso contrario; così come va in senso contrario per la richiesta di *referendum* che aumenta ad un milione il numero delle sottoscrizioni richieste.

Ripeto, se è vero che con l'approvazione di questo progetto, unito all'approvazione dell'Italicum, ci avviamo verso un sistema di fatto monocamerale (o bicamerale improprio) con sistema maggioritario, abbiamo il dovere di rinforzare i controlli e le garanzie. Non voglio pensare ad una società in cui una coalizione o un partito vince le elezioni con un solo voto in più e godere così della nomina del *Premier*, del Presidente della Repubblica, incidere in maniera qualificante sulla composizione della Corte costituzionale e del CSM. Questa ipotesi, di tutto in mano ad uno, può vivere solo se riusciamo a bilanciare con equilibrati contrappesi la nostra vita democratica. In caso contrario, siamo tutti destinati a vivere tempi bui.

Questo non ci è consentito, e dobbiamo fare tutti un ulteriore sforzo affinché derive autoritarie non possano neppure ipotizzarsi. Allora, ben venga la previsione in Costituzione che il Regolamento debba prevedere lo Statuto delle opposizioni, ma, e mi rivolgo ai relatori oltre che al Governo, basta quello che abbiamo scritto o sarà necessario un ulteriore approfondimento? Io penso di sì. Quindi, rinforzare i poteri di controllo, ad esempio non aumentando la platea dei cittadini necessaria per i *quorum*, ma lasciandola invariata o diminuendola. Facciamo insieme questo ulteriore sforzo, altrimenti il lavoro svolto sarebbe incompleto e foriero di danni che oggi non possiamo neppure prevedere nella loro interezza.

Concludo, signor Presidente, dichiarando che il lavoro sin qui svolto, che ci ha visto consapevoli protagonisti dei miglioramenti apportati, verrà seguito con vivo interesse nella ulteriore fase emendativa, assicurando che non faremo venir meno il nostro appoggio e i nostri voti ad una riforma che abbiamo voluto e che cercheremo insieme di migliorare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, cari colleghe e colleghi, con il voto degli emendamenti passeremo a breve dalle parole ai fatti. C'é ancora spazio per dire con quali intenzioni affrontiamo questo passaggio. A me riesce solo usare parole un po' scontate e già usate da altri: bisogna fare presto e fare bene.

Sul fare presto il Senato si è diviso, ma ritardare non va bene. Noi dobbiamo finalmente avviare il cantiere concreto della riforma, oggi siamo solo al primo atto di una lunga opera. Peraltro, sono state attivate grandi aspettative attorno a questa riforma, in Italia e non solo; se ci attardassimo ancora,

salirebbe dal Paese una forte critica perché non ci occupiamo degli altri grandi problemi dei cittadini, quelli dell'economia, del lavoro e del sociale, per non dire dei grandi drammi internazionali da Gaza, all'Ucraina, al Canale di Sicilia: un pensiero commosso vada da quest'Aula a tutte le vittime innocenti di queste immani e inaccettabili tragedie. *(Applausi)*.

Un nesso cruciale unisce le riforme istituzionali e il rilancio dell'economia. Noi vogliamo portare a compimento la riforma perché anch'essa serve all'obiettivo del superamento della crisi. I dati economici e occupazionali restano duri; non ci sono scorciatoie vincenti, né con le strategie depressive adottate fin qui, né evocando grandi programmi d'investimento. Le risorse per le politiche fiscali e di sviluppo attive verranno dalla riorganizzazione degli strumenti fin qui conosciuti. Perfino per battere l'evasione, la corruzione e la criminalità serve un salto di efficienza, di coordinamento e di *governance*, quindi l'efficienza delle istituzioni è fattore decisivo. Quante volte leggiamo o diciamo noi stessi che uno dei freni più grossi al dinamismo del Paese è dato della vecchiezza del nostro sistema istituzionale, legislativo e burocratico. Talora l'inadeguatezza delle istituzioni fornisce un alibi per comportamenti rinunciatari e corporativi da parte della stessa società civile, ma il tema non si può eludere, specie se letto in chiave europea.

Tutti noi diciamo no all'austerità a senso unico, al rigore che non assicura crescita e giustizia sociale. Questo consenso è bello, ma non sarà facile allentare la morsa, specie con gli alti *deficit* di bilancio che gravano su molti Paesi, Italia per prima. Una delle chiavi possibili per cambiare la politica europea è accelerare la strategia delle riforme, come sostiene il Governo: diventerebbe così percorribile una gestione più accorta e flessibile degli accordi comunitari.

Non mettiamo dunque in contrapposizione le riforme istituzionali e le azioni per la crescita; è la vulgata populista a dire che non è questa la priorità del Paese, che il Senato dovrebbe occuparsi d'altro.

Le cose non stanno così. Un sistema istituzionale moderno ed efficace è una delle condizioni per la ripresa; la frattura tra riforma economica e riforma istituzionale apre il varco al populismo e all'antipolitica e allontana le possibilità di un nuovo ciclo positivo. Nel segno della riforma, lo stesso occuparsi di competitività e lavoro cambia natura, perché lo facciamo in un contesto più avanzato nel quale siamo tutti chiamati a ragionare in termini più rigorosi e coerenti. Tutti, il Parlamento, ma anche il Governo, il quale ci chiede rigore e coerenza sull'assetto istituzionale nuovo e dal quale noi aspettiamo rigore e coerenza nell'approntare disegni di legge e decreti-legge. Troverei infine utilissimo che, dopo la «quattro giorni» dedicata al dibattito sulle riforme, potesse svolgersi un'approfondita sessione sulla situazione economica italiana ed europea, anche in vista della prossima legge di stabilità.

Fare presto, dunque, ma fare anche bene, il che vuol dire costruire il più largo consenso possibile della politica, ma anche delle forze sociali e culturali del Paese; modernizzare e semplificare davvero in modo che le istituzioni facciano meglio il loro mestiere; rinnovare la Costituzione senza smarrirne i valori e la cura per gli equilibri e i contrappesi, le garanzie e la qualità della democrazia.

Su quest'ultimo tema si è molto discusso, in quest'Aula e fuori. Diversi colleghi hanno trovato gli argomenti giusti, a mio avviso, per dire come sia fuorviante alimentare lo spettro della deriva autoritaria e dello svuotamento della democrazia e della Costituzione, come riproposto anche stamani con toni forti dal collega Giarrusso.

Naturalmente, è seria e degna di rispetto la preoccupazione sulla rappresentatività, sulle garanzie e sugli equilibri di sistema, come lo è la proposta di un Senato delle garanzie. Non è però una banalità nemmeno lavorare all'altra grande opzione, il Senato delle Autonomie, espressione delle istituzioni territoriali, cerniera di raccordo tra Stato e Governi regionali e locali e strumento di collegamento con la decisiva dimensione europea.

Signor Presidente, appartengo a quella generazione di amministratori locali e regionali che per oltre vent'anni si è battuta con convinzione per un regionalismo sano ed efficace e per un federalismo responsabile, cooperativo e solidale. Ho lavorato per questi obiettivi, pur conscio dei limiti e degli errori delle città e delle Regioni, perché convinto che andasse sconfitta - anche ai fini di un allargamento democratico del Paese, lo sottolineo - l'Italia delle burocrazie ministeriali, del

centralismo invadente ed inconcludente e del soffocante strapotere della politica romana su quella che vive nei territori.

Era una battaglia non solo per il decentramento dei servizi, non banalizziamola: era ed è una battaglia per nuovi equilibri nel nostro sistema istituzionale; per un nuovo tipo di garanzie, quelle connesse alla prossimità dei cittadini e alla maggiore accessibilità della cosa pubblica; per un'altra direzione della democrazia, non solo alto-basso, ma anche centro-periferia, la direzione che va dallo Stato alle autonomie.

La democrazia è partecipazione, pluralismo e valorizzazione delle differenze, sono d'accordissimo: allora, essa si rafforza se le istituzioni statali si aprono, se il Paese si decentra, se fa dei suoi differenti poli vitali una forza positiva di spinta dinamica e partecipazione, di controllo sull'attività dello Stato e di garanzia dell'unità nazionale.

La mia disponibilità per questa riforma, pur con i limiti che vedo - che spero supereremo - nasce dalla convinzione che il Senato delle Autonomie sia anche un Senato delle garanzie, mentre il Senato delle garanzie proposto da altri senatori non può essere un Senato delle Autonomie. Se avessimo avuto il Senato delle Autonomie nel 2001, la storia del Titolo V della Parte II della Costituzione sarebbe stata un'altra: non ci saremmo trovati a dover misurare le sue criticità e a dover correggere il tiro.

Apro una parentesi per dare atto ai relatori e alla Commissione di aver migliorato il testo base sul Titolo V e sulla funzione legislativa del Senato: vi era un'impostazione troppo centralistica, oggi corretta nel senso giusto. Le Regioni hanno certamente molto da razionalizzare e rivedere - a mio avviso, persino il loro numero e le loro dimensioni - ma non possiamo certo tornare al periodo antecedente al 2001, perché sarebbe antistorico ed irrazionale.

Un punto rimane irrisolto, a mio avviso, quello delle disposizioni generali e comuni: quali leggi le recheranno? Leggi quadro ed organiche, testi unici o qualunque provvedimento, compresi gli *omnibus* e i milleproroghe? Nel primo caso, dovrebbe valere la clausola della maggioranza rafforzata, per dar peso al parere del Senato; nel secondo, dovremmo prepararci ad una bassa qualità della legislazione.

Ora, nella logica del Senato delle Autonomie, sono i rappresentanti delle Regioni ed i sindaci, già eletti dai cittadini, a formare l'Assemblea; nessuno può farlo al posto loro. L'elezione di secondo grado non è dunque un'eresia: è una scelta che ha una propria logica e che può essere condivisa o meno, ma non equiparata ad un arretramento della democrazia. Occorre certo che il modello funzioni e vi sia quella peculiarità continentale evocata dai relatori.

Ne parleremo discutendo gli emendamenti. Confido che ci rifletta approfonditamente anche la Camera, meno coinvolta emotivamente di noi, e chiedo al Governo di tenere aperta nel passaggio tra questo e l'altro ramo del Parlamento una discussione vera, perché si possa affinare ancora e costruire un consenso più vasto. Sono dunque tra coloro che scommettono sul carattere innovativo ed espansivo, anche dal punto di vista democratico, del Senato delle Autonomie.

Non ci sarà deriva autoritaria se il corpo vivo delle nostre autonomie entrerà dentro il Parlamento e parteciperà direttamente alla funzione legislativa. Non dobbiamo avere paura di questo passaggio. Può essere l'occasione di un'apertura delle istituzioni ad una visione più ampia, di un collegamento originale con le popolazioni amministrate. Con il che potremo coltivare un grande obiettivo: il rilancio del valore costituzionale dell'autonomia, il suo diventare fermento di una politica vicina ai cittadini.

Anche così si rilancia e si allarga, sostanzialmente e non solo formalmente, la democrazia. Mi sorprendono i colleghi della Lega che non vedono quest'opportunità e osteggiano fieramente una riforma che eleva le autonomie a perno del Parlamento e della Repubblica.

Ecco, dunque, come la vedo io: se il Gruppo del Partito Democratico si fosse convinto che la riforma produce lesioni alla democrazia repubblicana, dopo averne discusso infinitamente, avrebbe lavorato per riscriverla daccapo. Il PD è nato per rafforzare ed innovare la democrazia nel nostro Paese: si chiama Partito Democratico proprio per questo. Sin dalla sua nascita si è misurato con le difficoltà inedite della democrazia contemporanea e con i segni di suo logoramento, temi che, per amore di verità, vengono da lontano, riguardano tutte le società e nascono ben prima di questa riforma.

Oggi il PD è l'argine decisivo contro l'avanzamento del populismo e dell'antieuropeismo, il che è la precondizione per ogni ricostruzione democratica. Chi voterà la riforma non è poco attento e poco sensibile al futuro della democrazia. Assicuro anzi che dalle nostre fila non verrà mai meno la tensione ideale, culturale e politica, perché la Carta costituzionale viva e goda di buona salute.

Su questo terreno, in ogni caso, si possono fare ancora passi in avanti. Ci sono emendamenti positivi su temi importanti. Penso al *referendum* propositivo e agli strumenti di democrazia diretta, ove i tempi sono maturi per collocare l'Italia all'avanguardia. Penso al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e all'allargamento del collegio elettorale. Penso alla parità di genere, che non è solo tema di bilanciamento, ma è questione squisitamente democratica.

Il Governo ha dichiarato la sua apertura ad ulteriori miglioramenti in Aula. La Commissione ha dato il suo importante contributo, segnando con il suo lavoro il testo, ed io ringrazio di cuore i relatori, la Commissione e gli uffici. È importante che possa farlo anche l'Assemblea, nel nome di un parlamentarismo propositivo ed efficace.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, i *media* presentano il nostro dibattito come un momento di divisione e di scontro, tra i partiti e nei partiti. In buona parte è vero, ma non è tutto così. È condivisa l'idea di superare il bicameralismo perfetto, semplificare e velocizzare la vita delle istituzioni, ridurre numeri e costi della politica, aggiornare l'architettura istituzionale, specialmente in rapporto all'Europa.

Propongo di valorizzare il messaggio comune di un Parlamento che vuole davvero dare compimento alla riforma del sistema istituzionale e modernizzare l'Italia. Altrimenti non batteremo l'antipolitica e la disaffezione e non faremo un servizio alla politica e alla democrazia. Daremo argomenti a chi il Senato vuole proprio chiuderlo, cancellarlo.

Al di là delle diverse e legittime opzioni in campo, sulle quali discutiamo con passione e rispetto, noi tutti intendiamo portare avanti questo impegno senza paura e senza incertezze, perché sentiamo essere impossibile rinviare ancora.

Questo messaggio parla al Paese: anch'esso ha bisogno di darsi una scossa, affrontare decisamente l'agenda di un cambiamento culturale, civico e morale. Il Senato cambia pelle, ma ha ancora un compito alto da svolgere: dire al Paese, cominciando da se stesso, che il tempo del cambiamento è arrivato, che la cosa non ci fa paura e che, con tutta la saggezza e la prudenza necessarie, questa volta non ci fermeremo a metà del guado. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI e del senatore Casini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alle repliche, vorrei ringraziare gli Uffici del Senato che, senza limiti di tempo, notturno o mattutino, feriale o festivo, hanno dato la possibilità oggi di iniziare i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste conclusioni arrivano dopo trenta ore di discussione generale, a loro volta precedute da un esame in Commissione che ha visto ventotto ore di discussione generale e un'indagine conoscitiva alla quale hanno partecipato moltissimi esperti. Numerose sedute sono state poi dedicate all'esame degli emendamenti. Nel frattempo, numerosissime iniziative nel Paese, nelle università, organizzate da partiti, fondazioni e associazioni sono state dedicate al tema di cui ci occupiamo oggi.

Il dibattito pubblico ha assunto sui *media* un risalto, un'ampiezza e ha avuto uno spazio prolungato. Peraltro, venivamo anche dai lavori della Commissione insediata dal Governo Letta, la Commissione degli esperti, dalla loro relazione conclusiva, da una consultazione *on line* organizzata dal Governo Letta e - voglio ricordarlo - da un dibattito sul superamento del bicameralismo prefetto e anche sui temi relativi all'articolo 117 della Parte II della Costituzione che data moltissimi anni (almeno trenta, quella sul superamento del bicameralismo prefetto). Numerosissime, molteplici, forse innumerevoli, sono state le occasioni di discussione sia nelle Aule parlamentari, che fuori dalle Aule parlamentari.

Dire, pertanto, che il lavoro che stiamo affrontando sia segnato dalla fretta, da improvvise

accelerazioni e da approssimazione, a mio avviso, non è proprio aderente alla realtà dei fatti.

Non credo, peraltro, che debba influire sul seguito della nostra discussione (quindi come relatori riteniamo di non tenerne conto) il rilievo secondo cui questa Aula non è legittimata a discutere il testo, né altrettanto legittimata a discutere il testo sarebbe la Camera dei deputati.

Al di là di ogni considerazione politica, come ho detto nella relazione, credo che ci troviamo di fronte ad un dovere costituzionale di riformare il nostro sistema. La Corte costituzionale ha espressamente sottolineato la piena legittimità delle due Assemblee rappresentative di Camera e Senato, ancorché elette con una legge dichiarata incostituzionale.

Peraltro, come diceva bene il senatore Tonini, vorrei ricordare ai colleghi che ciò con cui ci misuriamo da questo momento in poi non è il testo del disegno di legge presentato dal Governo, ma è un testo figlio, frutto di un lavoro parlamentare che si è dipanato per tante settimane e che ha visto una così compiuta partecipazione non solo dei colleghi della Commissione. Questo in un quadro in cui, peraltro - lo diceva di nuovo il senatore Tonini - nulla impedisce nel nostro sistema costituzionale (e infatti è accaduto nel corso delle legislature) iniziative governative in materia costituzionale. Iniziativa legislativa che, peraltro, era abbinata ad altre 53 proposte, i cui suggerimenti sono stati parte viva del nostro dibattito e per molti versi sono state recepite nel testo dei relatori.

Non è certamente semplice tirare le fila di un dibattito, che è stato prettamente politico e che ha insistito su questioni sulle quali non so neanche quanta veste io abbia per replicare.

Eppure, sono state questioni che hanno infiammato il dibattito in quest'Aula e lo hanno nutrito (ne sentivo ancora oggi echi nell'intervento del senatore Giarrusso). Quindi, forse è il caso che qualche parola su questo punto venga detta in maniera da iniziare i nostri lavori sotto il manto di un accordo tra di noi su quelli che sono i presupposti essenziali di questa discussione.

Abbiamo sentito riecheggiare tante volte un ulteriore elemento presuntivamente delegittimante, e cioè quello secondo cui il Presidente del Consiglio non sarebbe legittimato a proporre la riforma, e a così fortemente farne un tratto identitario della propria iniziativa, perché non è stato eletto. Forse vale la pena ricordare che in un sistema parlamentare questo è ininfluente, rilevando soltanto la fiducia concessa dalle Camere per sostenere la piena legittimità di un Presidente del Consiglio e del suo Governo. Ma non è questo di cui voglio parlare. Questo è un elemento che mostra anche la natura prettamente politica che ha segnato la discussione generale, in qualche senso e in qualche misura, anche per questo verso, e renderà più difficili le conclusioni dei due relatori.

Ma un argomento più proprio è stato usato per contestare la composizione del Senato e l'elezione di secondo grado che la determina; questo è stato un argomento presente in moltissimi degli interventi dei colleghi. Nella relazione, ma anche nella conduzione dei lavori di Commissione, come relatori, io e il presidente Calderoli, abbiamo molto insistito perché la prima definizione del nuovo Senato derivasse dalle funzioni e dai poteri che eravamo in condizione di attribuirgli piuttosto che dalla sua composizione. E in questo senso abbiamo insistito: sapete che le nostre relazioni sono state segnate da questa nostra cura, che è stata cura poi della Commissione e che si è tradotta nel testo che è stato portato in Aula.

Quali sono i tratti identitari? La competenza in materia di partecipazione alla costruzione ed applicazione dell'ordinamento europeo. Su questo punto devo dire che la discussione generale ha avuto spunti molto interessanti; ci sono stati dei suggerimenti che abbiamo molto apprezzato. Quindi io penso che gli emendamenti che meglio definiscano questo ruolo e questa funzione del Senato debbano essere oggetto di particolare cura e riflessione. Mi riferisco in particolare al collega che, con molta ironia, faceva riferimento all'espressione che ho adoperato nella relazione quando ho detto che in questo senso il Senato italiano, qualora così riformato, sarebbe una peculiarità continentale. Esso sarebbe appunto una Camera che nasce avendo in sé impressa la funzione di partecipazione al processo di creazione e applicazione dell'ordinamento comunitario, seguendo lo spirito del Trattato di Lisbona, ma con la freschezza di uno strumento moderno, che viene costruito in ragione di questa nuova dimensione dei Parlamenti nazionali.

Funzioni di controllo: assolutamente inedite nel nostro sistema, per appartenersi ad un organo che costruiamo come non stretto dal vincolo fiduciario, e dunque libero nelle proprie determinazioni. Quindi, funzioni di controllo sull'applicazione delle leggi, sulle politiche pubbliche e sulle pubbliche amministrazioni.

Una funzione legislativa paritaria, allargata certamente rispetto al testo del Governo e misurata sull'altro tratto identitario di questo Senato, quello di essere organo di raccordo tra lo Stato e le Regioni. Quindi, una fisionomia per molti versi di assoluta innovazione e modernità, e in questo senso - lasciatemelo dire - anche di grande rilievo sotto il profilo della possibilità di contribuire alla modernizzazione del sistema istituzionale italiano e anche - lasciatemelo dire - al ruolo e alla possibilità di competere del nostro Paese.

Inoltre, la funzione di partecipazione alle funzioni di garanzia: quindi elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti laici del CSM, dei giudici costituzionali. Qui - diceva il senatore Bruno - occorre fare una riflessione approfondita in Aula. Su questo punto, proprio per evitare che ci possa essere il sospetto di una torsione della partecipazione del Senato, sì da renderlo assolutamente ininfluente nella determinazione degli organi di garanzia, io penso che entrambi i relatori concordino sulla necessità di un'ulteriore riflessione.

Ma il tema principale della discussione generale è stato il tema dell'elettività. Posizioni contrastanti con la scelta della Commissione - una scelta peraltro adottata a larghissima maggioranza, come ricordate - sono state assunte da moltissimi colleghi, con molta passione e con piena legittimità. In un dibattito nel quale, proprio in ragione della sua accentuata politicità cui facevo riferimento, il tema è stato trattato connettendolo strettamente con la riforma elettorale; che però non esiste, nel senso che è stata approvata da un ramo del Parlamento, non è stata ancora incardinata alla Commissione del Senato; mi sembrerebbe davvero superfluo dire che la Commissione affari costituzionali del Senato avrà su questo punto una straordinaria attenzione, anche per le vicende che hanno riguardato la legge elettorale precedente.

La tesi principale svolta dai colleghi che si sono opposti alla scelta operata dalla Commissione in ordine all'elezione del Senato è stata quella di considerare indispensabile un'elezione diretta del Senato per bilanciare appunto gli effetti di una legge elettorale di impronta maggioritaria. Qualche collega, in particolare del Partito Democratico, ha ricordato che nelle tesi dell'Ulivo del 1996, vigente il Mattarellum, quindi vigente una legge maggioritaria, si invocava una riforma elettorale di secondo grado. Ma non sto citando l'episodio per richiamare, per così dire, all'ordine coloro i quali si oppongono, bensì soltanto per significare - lo spiegherò meglio dopo - che in quell'occasione nessuno gridò al «massacro della democrazia», all'«iniqua, scellerata e assassina manovra», al «massacro della Costituzione», al «rischio autoritario», e potrei continuare, perché tra i diversi accenti che si sono uditi in quest'Aula anche questi sono stati uditi.

Vorrei allora ricordare che ancora più recentemente, nella XV legislatura, vigente la legge elettorale n. 270 del 2005, quindi il cosiddetto Porcellum, la cosiddetta bozza Violante arrivava in Aula con un testo nel quale i 180 senatori eletti nel collegio elettorale erano 144 consiglieri regionali eletti dai rispettivi Consigli e 36 componenti di Consigli comunali, provinciali e di Città metropolitane eletti dai Consigli delle autonomie locali (CAL).

Nella seduta del 20 giugno 2007, sul testo dei relatori, che appunto si soffermava su questa composizione indiretta del Senato, vorrei ricordare l'atteggiamento delle forze politiche. Rifondazione Comunista esprimeva favore per l'elezione di secondo grado, ma dichiarava disponibilità anche a prendere in considerazione l'elezione diretta (cito testualmente); l'Italia dei Valori si pronunciava per eliminare del tutto l'elezione diretta; l'UDC si pronunciava perché l'elezione fosse o tutta diretta o tutta indiretta; il senatore Bruno, che rappresentava Forza Italia, mostrava una complessiva insoddisfazione per il testo, ma non si soffermava in particolare sulla questione della elettività. È un dato che nessuno votò contro quel testo e nessuno gridò al pericolo autoritario, alla deriva del regime, all'attacco alla democrazia.

Ora, non ho ricordato questi passaggi per spirito di polemica: anch'io credo che la Parte I della nostra

Costituzione sia tra le più belle del mondo, ma non vorrei che fossimo presi da un incantamento. La natura ambigua del Senato, e quindi il superamento del modello di Senato che conosciamo, discussa durante i lavori della Costituente compresa pure la possibilità di una elezione indiretta attingendo alle assemblee regionali, è un tema che sta sui libri di diritto costituzionale.

Noi ricordiamo gli scritti di Ruini che, ancora alcuni anni dopo la Costituente, parlava del Senato come dell'«enigma Senato», e vorrei leggere l'eccezione che il professore presidente Valerio Onida ha fatto durante i lavori della Commissione istituita dal Governo Letta: «Nel condividere la linea che porta a differenziare le due Camere per funzioni e composizione, trasformando il Senato in Camera rappresentativa delle autonomie territoriali, ritengo che per realizzare tale obiettivo in maniera piena e coerente si dovrebbero adottare modalità di composizione del Senato per cui chi ne fa parte risulti realmente espressione delle istituzioni dell'autonomia. Pertanto: 1) dovrebbero far parte del Senato, di diritto, i presidenti delle Regioni e i presidenti dei consigli regionali, e inoltre (...) componenti eletti dal consiglio regionale, meglio se fra i propri componenti. Infatti l'elezione diretta (...) rischierebbe di fare dei senatori più i rappresentanti delle forze politiche di appartenenza, con la relativa dialettica, che i rappresentanti della Regione come istituzione». Questo lo dice Valerio Onida, non un pericoloso nemico della democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ho voluto ricordarlo, lo ripeto, non per spirito polemico, ma perché le parole - soprattutto se usate con questa veemenza e, lasciatemelo dire, esuberando davvero il cimento del momento - rischiano davvero di consumarsi. Le parole «regime», «deriva autoritaria», «attacco alla democrazia», «massacro della Costituzione», se pronunciate in quest'Aula, sono macigni. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Casini)*. Credo che vi sia la necessità, e da questo punto di vista rivolgo un invito ai colleghi - fermo restando che quest'Aula è padrona di decidere per il Senato elettivo di primo o di secondo grado - di riflettere sui toni che imprimiamo al nostro dibattito, perché rischiamo di perdere per strada - lasciatemi usare questa espressione - la «pulizia dell'opera» alla quale siamo chiamati, il rigore, il nitore, la precisione e la puntualità con cui dobbiamo disegnare il nuovo ordinamento costituzionale, e lo dico ancora una volta.

DI MAGGIO *(PI)*. Con la rimozione dei senatori dissenzienti! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Bravo!

FINOCCHIARO, *relatrice.* A lei, senatore Di Maggio, risponderò fra poco.

Vorrei insistere ancora su una questione, e qui poi mi taccio. Quest'Aula è sovrana: non abbiamo bisogno di scomodare la tregenda per testimoniare quanto ciascuno di noi sia qui autorevole rappresentante del popolo, capace di esprimere una posizione. Non c'è niente da fare: dubitare di questo significa dubitare della nostra stessa possibilità di cambiare il Paese per rendere le istituzioni più efficaci e rispondenti al ruolo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

In ogni caso, ciò su cui dobbiamo misurarci è questo testo, non è altro.

Ho molto apprezzato alcuni interventi, tra cui quello del senatore De Cristofaro, che ha inquadrato questo passaggio di storia, collocando storicamente - ovviamente secondo una sua ricostruzione - anche questa riforma. Per noi, però, è grandemente utile riuscire a lavorare a questa riforma in maniera - non voglio usare un'espressione che potrebbe essere interpretata ambiguamente - coerente, puntuale, precisa, rigorosa. Mi viene in mente che l'Assemblea costituente lavorava al pomeriggio, mentre la mattina le forze politiche affrontavano scontri incredibili occupandosi di legislazione ordinaria.

Siamo capaci di recuperare, nel lavoro sulla riforma della Costituzione, una parte di quello spirito, che ci consenta di lavorare sul testo e sulla riforma - comunque noi la pensiamo - senza farci travolgere dalla polemica politica del giorno? Credo che sia questo lo sforzo al quale tutti dovremmo tendere.

Molti interventi dei colleghi si sono soffermati su quella parte del testo che riguarda gli strumenti di democrazia diretta. È chiaro che è sempre una questione di grande delicatezza, perché in un sistema di democrazia rappresentativa bisogna sempre lavorare affinché il necessario e doveroso rafforzamento degli strumenti della democrazia diretta non interferisca con i principi della democrazia rappresentativa che governa il sistema: mi riferisco, in particolare alla proposta, tipica dei colleghi del

Movimento 5 Stelle (che ne fanno ovviamente un tratto politico identitario), del «*quorum* zero».

Occorre quindi fare in modo che in un sistema costruito sui principi della democrazia rappresentativa i principi e gli istituti della democrazia diretta siano ben calibrati.

E voglio un attimo soffermarmi sulla questione del *referendum*. È vero che il numero delle firme è stato elevato a 800.000, ma è pur vero che il *quorum* con il quale oggi si può vincere un *referendum* è quello che viene determinato dal numero degli elettori che hanno partecipato alle ultime consultazioni; ed è altresì vero che è stato anche introdotto un vaglio da parte della Corte costituzionale a metà della raccolta delle firme (che peraltro vede un tempo raddoppiato) che, se superato, nel senso che la Corte valuta l'ammissibilità del *referendum*, dà una straordinaria spinta di credibilità a quella domanda.

Di fronte a queste considerazioni, certamente opinabili ma che tengono conto di questa necessità, probabilmente ancora approssimata assolutamente per eccesso, e quindi sbilanciata nel senso di un *favor* nei confronti della democrazia rappresentativa, dei suoi principi e del suo sistema - è possibile sia necessario ogni volta tenere insieme queste due questioni per evitare, ad esempio, che il 26 per cento dei votanti travolga un testo di legge votato all'unanimità dalle Camere, e quindi incidendo sul principio della rappresentatività in maniera non so quanto tollerabile dal sistema. Il senatore Di Maggio ha parlato dell'arrogante sfacciataggine della relatrice nel sostenere la riforma del *referendum* recata dal testo approvato dalla Commissione.

Spero di averlo convinto che non si tratta di sfacciataggine, bensì del faticoso contemperamento di due principi, quello della democrazia rappresentativa e quello della democrazia diretta, che per la prima volta il Parlamento della Repubblica si trova a declinare in un modo più avanzato (non ancora sufficiente? Posso essere d'accordo), ma certamente non è frutto della mia arrogante sfacciataggine. Il senatore Di Maggio quando si rivolge alle colleghe ha sempre un più di aggressività, ma lo perdoniamo naturalmente *(Applausi dai Gruppi PD e PI)*; anzi, osserviamo la cosa con uno stupore divertito.

Un punto, sottolineato anche nelle relazioni introduttive, sul quale molti colleghi si sono soffermati, è la questione delle competenze del Senato in materia di leggi di bilancio. Profilo delicatissimo sollevato, devo riconoscere, da colleghi di diversi Gruppi. È ovvio, infatti, che se la politica di bilancio appartiene squisitamente al Governo in carica, è altresì vero che bisogna con grande attenzione graduare la possibilità che il Senato, sulle scelte che riguardano in particolare le autonomie territoriali che vengono recate dalla legge di bilancio abbia la possibilità di dire parola, proprio per integrare quel modello di raccordo tra Stato e Regione di cui abbiamo parlato. Quindi, credo che bisogna tornare su queste previsioni e mi pare che sul punto vi sia anche un contributo emendativo interessante.

L'altra questione, oggetto di molta attenzione nel dibattito - e qui concludo - è la procedura prioritaria prevista in Costituzione. Come i colleghi hanno ricordato, si tratta di una procedura che, per tante volte, si è tentato di introdurre nei Regolamenti, senza però mai riuscirci.

Sono stati ascoltati rilievi molto critici. Vorrei suggerire una riflessione su un punto, sapendo che poi l'affronteremo durante l'esame degli emendamenti. Mi riferisco alla procedura prioritaria, che normalmente è l'alternativa ai maxiemendamenti e al voto di fiducia ed è il modo attraverso il quale comunque si voti articolo per articolo e si arrivi al voto finale su un testo che nella prassi, da tutti esecrata, si è tradotto, in questi decenni, nella presentazione di maxiemendamenti spesso illeggibili e neanche affrontabili nella lettura, su cui apporre il voto di fiducia.

Infine, ho apprezzato i rilievi svolti dal collega Martini sull'articolo 117 della Costituzione. Sono state fatte osservazioni dai colleghi su alcuni punti. Noi abbiamo creduto di innovare, anche profondamente, rispetto al testo del Governo, raccogliendo - perché questo ci pareva di dover fare - non soltanto la tradizione costituzionalistica italiana, ma anche la concreta realtà della dislocazione dei poteri sul territorio e la vitalità, soprattutto in ragione di un rapporto tra istituzioni e cittadini molto stretto, rappresentato in Italia dal sistema delle Regioni.

Concludo, colleghi, affermando che il lavoro di esame degli emendamenti sarà molto duro e ci impegnerà particolarmente. Quanto mi premeva dire l'ho già detta prima. Mi piacerebbe che questa

ulteriore parte del nostro lavoro venisse affrontata con la forza che proviene dal credere nelle istituzioni, nel ruolo che ciascuno di noi esercita in quest'Aula, e con la nitidezza di pensiero, di critica e di conflitto, se necessario, che deve però appartenere ad un dibattito che discute sul testo e del testo, e non d'altro. *(Applausi dai Gruppi PD, PI e SCpI)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Calderoli.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, la mia sarà una replica davvero piccola, perché si articolerà in sole quattro riflessioni.

Innanzitutto, in tutta franchezza non credo nelle repliche, così come non credo nelle discussioni generali, nell'ambito delle quali ciascuno di noi deve poter parlare per venti minuti, perché ci parliamo veramente addosso. Mi sembra proprio il caso di dover svolgere questa riflessione rispetto a quello che colpevolmente abbiamo fatto nei confronti dei Regolamenti parlamentari. Alcune volte, infatti, abbiamo cercato di modificare i Regolamenti mettendo la Costituzione all'interno degli stessi. Questa volta abbiamo costituzionalizzato i Regolamenti non riuscendolo a fare in Parlamento e mettendoli nella Costituzione. È un *mea culpa* che faccio. *(Applausi del senatore Endrizzi)*.

L'11 febbraio abbiamo presentato un testo unificato, sottoscritto dai tre relatori, di una riforma complessiva del Senato, dopodiché la Giunta per il Regolamento non ha più sfiorato l'argomento e oggi ci troviamo a dover inserire in Costituzione aspetti che in essa non dovrebbero stare. *(Applausi dal Gruppo Misto-LC e del senatore Morra)*. Tutte quelle previsioni che stiamo facendo - a venti giorni, a quindici giorni o a un *tot* di minuti - non vorrei che alla prova dei fatti risultassero inattuabili e irricevibili. Se noi avessimo sbagliato un Regolamento, a maggioranza assoluta di un ramo del Parlamento cambieremmo quei tempi.

Noi abbiamo introdotto dei tempi, e mi auguro che chi ha fatto le previsioni non abbia buttato giù dei numeri, ma abbia compiuto calcoli precisi. Se poi la macchina non gira, e questa legge ha fatto quattro passaggi in Parlamento, e probabilmente - come mi auguro non tanto per la dimensione del voto che riceverà - sarà sottoposta a *referendum*, perché una riforma di tali dimensioni deve essere sottoposta al voto popolare *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-LC)*, se dovessimo accorgerci che quei tempi sono sbagliati avremmo paralizzato completamente il Parlamento, e poiché per fare una riforma costituzionale un anno e mezzo è il minimo necessario, avremmo la responsabilità di aver fermato il Parlamento per un anno e mezzo. A meno che qualcuno pensi di fare un decreto-legge in materia costituzionale e trasformare nel milleproroghe i trenta giorni in sessanta giorni; ma non credo che ciò sia corretto. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-ILC e Misto-MovX e del senatore Divina)*. Non lo dico per volontà di fare polemica; tuttavia, prima di arrivare alla votazione finale, una riflessione su quei tempi dobbiamo farla veramente, chiedendo soprattutto ai funzionari e ai tecnici se sono tempi compatibili con l'esame parlamentare.

L'altra riflessione riguarda il numero di firme necessarie per i *referendum*. Qui mi rivolgo a tutti e devo fare i miei complimenti alla senatrice De Petris e a chi ha lavorato con lei per la stesura degli emendamenti, non solo per il numero e per la dimensione, ma anche per la qualità, perché a naso mi sembra che il 60 per cento circa viva e solo un 40 per cento non verrà votato ed è già un risultato notevole. Vedo tuttavia il rischio che, insieme all'acqua sporca, si butti via anche il bambino. Intendo cioè dire che se all'interno delle 5.000 votazioni vi saranno qualche argomento e qualche emendamento qualificato, non vorrei che andassero a finire insieme a tutto il resto. Pertanto, la riflessione che sottopongo alle opposizioni (e sto parlando in termini di opposizione, maggioranza, non ho più capito in che ruolo sono) ma anche al Governo è se non sia il caso di arrivare a fare delle segnalazioni rispetto ad alcuni punti qualificanti che, se affrontati, determinerebbero il ritiro di tutto il resto. Infatti credo sia interesse di tutti non fare 5.000 votazioni contrarie; facciamone poche ma buone e fatte bene. *(Il senatore Martelli fa cenni di dissenso)*.

A questo punto mi rivolgo invece al Ministro. Ho letto l'articolo apparso su un quotidiano e mi auguro che colui - o colei - che l'ha intervistata non abbia saputo cogliere la sua reale volontà, perché leggere che la fase della trattativa si è conclusa e che quindi questa fase sarebbe diventata inutile mi ha fatto rimanere male. Io sono infatti convinto che una buona parte del percorso l'abbiamo fatta in

Commissione e che ci resta ancora da farne una buona parte durante l'esame in Aula. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e dei senatori Campanella e Bignami)*.

Concludendo, il collega Martini, di cui ho condiviso tanti dei contenuti del suo intervento, si è rivolto alla Lega perché ha assunto dei toni troppo duri rispetto alla riforma. La Lega non ha detto che preconcettualmente voterà contro. C'è stato un lavoro e c'è ancora del lavoro fare, e mi spiace, perché mi è sembrato di rivivere il dibattito svolto in Commissione, notare tanto interesse per le modalità elettive dei senatori, ma scarso o nessun interesse per il mondo delle autonomie, per le Regioni e per i sistemi dei bilanciamenti; non ho visto così forte questo interesse. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Russo)*. Credo quindi che su questo punto il lavoro debba essere ancora assolutamente sviluppato, perché abbiamo riportato un po' nei binari un treno che andava davvero per conto proprio, dato che quando si mettono in discussione un ramo del Parlamento e le autonomie territoriali in ballo c'è la democrazia del Paese, e quando viene meno la democrazia non si fanno più discorsi del tipo: «oggi mi sento un po' una specie di zombi, un morto che cammina». Io non vorrei dover tornare qui e dire: «*Morituri te salutant*», perché qui non si tratta dei senatori, ma del Senato e mi auguro che sia il vero Senato delle autonomie. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

Io voglio che il Senato delle autonomie non sia qualcosa per cui qualche collega, magari ironicamente o forse anche riflessivamente, ha presentato emendamenti per sopprimerlo del tutto: io voglio una seconda Camera che si sia specializzata a fare altro rispetto alla Camera dei deputati, ma deve avere lo stesso peso e lo stesso equilibrio che ha nel sistema parlamentare. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella e Bignami)*. Se si andrà in questo senso, non si preoccupi, senatore Martini, che noi siamo persone riflessive; vogliamo dei segnali, ci sono i nostri emendamenti, ce ne sono di tantissimi colleghi. Io ho fatto passare solo il primo tomo e credo di essere l'unico ad essersi cimentato in questo; in mezzo a tante questioni, dieci o quindici punti su cui fare una riflessione con la senatrice Finocchiaro io li ho trovati, a condizione però che il lavoro inizi anche adesso dopo quello che abbiamo fatto in Commissione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD, FI-PdL XVII e PI)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice De Petris.

DE PETRIS, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, innanzitutto, rivolgendomi anche adesso al senatore Calderoli e ad altri che hanno paventato l'idea che il lavoro di questi giorni e, quindi, anche la presentazione degli emendamenti, siano stati unicamente una manovra ostruzionistica, ripeto qui quanto ho sempre sostenuto nel lavoro di Commissione, e come la maggior parte degli interventi pronunciati in quest'Aula da tante forze politiche in modo trasversale hanno ribadito. Vi era davvero la possibilità di svolgere un lavoro serio di revisione costituzionale e di ragionare sul superamento del bicameralismo perfetto focalizzando l'attenzione su un punto che, anche nell'80 per cento degli interventi in Aula è stato ribadito e su cui io (come i tanti senatori che hanno posto la questione) non abbiamo avuto risposte, come la presidente Finocchiaro sa.

Innanzitutto, vi è la questione della revisione costituzionale e del superamento del bicameralismo che siano, intanto, ancorati al principio della sovranità popolare e, quindi, della riduzione dei parlamentari, dell'elezione diretta e del sistema di bilanciamento dei poteri. Queste sono state le questioni, che non solo il mio Gruppo, ma moltissimi senatori hanno riproposto in quest'Aula e a cui, per la verità, molti di noi - ripeto - non hanno avuto alcun tipo di risposta.

Così come il ragionamento da più parti emerso in questa sede, che partiva da una considerazione sulla crisi della democrazia e del rapporto tra cittadini e istituzioni in cui molti dei senatori durante il lavoro in Commissione e in quest'Aula hanno indicato una strada diversa in ordine a questi aspetti da quella che poi è stata portata avanti dalla maggioranza: mi riferisco alla strada di un rafforzamento della democrazia e anzi, nel nostro sistema, di un particolare riguardo alle forme della partecipazione diretta.

Molti di noi sono convinti che alla crisi della democrazia e del rapporto tra cittadini e istituzioni, tra cittadini e rappresentanza si possa e si debba rispondere con un *surplus* di democrazia e un rafforzamento degli strumenti della partecipazione diretta, cioè le leggi di iniziativa popolare e il *referendum*. La strada qui intrapresa, invece, è stata una strada diversa (tornerò più tardi su tale questione).

Su tale elemento, vorrei fare una piccola citazione: «Dobbiamo sconfiggere l'ideologia della fine della politica e delle virtù prodigiose di un uomo solo al comando. È una strada che l'Italia ha già percorso, e sempre con esiti disastrosi.

In democrazia vi sono due modi di concepire il potere: usare il consenso per governare bene oppure usare il Governo per aumentare il consenso. La prima è la via del riformismo. La seconda è la scorciatoia di tutti i populismi e si traduce in una paralisi della decisione. «Per noi il populismo è il principale avversario di una politica autenticamente popolare. In questi ultimi anni esso è stato alimentato da un liberismo finanziario che ha lasciato i ceti meno abbienti in balia di un mercato senza regole.

La sola vera risposta al populismo è la partecipazione democratica. La crisi della democrazia non si combatte con meno, ma con più democrazia».

Ho citato la Carta di intenti per le primarie 2012 di «Italia Bene Comune» e mi rivolgo alla coalizione che ha sostenuto tale programma, perché forse su di esso tutti ci dovremmo sentire impegnati.

Dico questo perché in questi giorni ho sentito parlare varie volte di programmi che erano già scritti, di Senato non elettivo che era già qui, di questa riforma su cui ci eravamo presentati, mentre mi pare che tutto il capitolo di «Italia Bene Comune» vada in un senso completamente diverso: quello che molti senatori, e non solo quelli della coalizione che ha sostenuto «Italia Bene Comune», hanno indicato.

Anche in questo caso potrei fare un'ulteriore citazione del programma di Renzi sull'Italia che cambia, «l'Italia cambia verso», alle primarie e potrei trovare passaggi che non hanno molto a che vedere con la riforma qui presentata. Questo lo dico perché ho sempre ritenuto che quando si viene eletti sulla base di un programma, il primo elemento con cui si conquista la fiducia dei cittadini è l'essere non solo genericamente fedeli al programma con cui si è stati eletti, ma applicarlo e portarlo avanti.

Ma arrivo al punto che è stato centrale. Noi abbiamo presentato, come tantissimi altri senatori hanno fatto durante il dibattito in Commissione e ripetuto in quest'Aula, proposte alternative: anzitutto quelle della riduzione complessiva dei parlamentari e di un Senato con moltissime funzioni di garanzia e di controllo, che proprio per avere tali funzioni non può che avere una legittimazione popolare, una elezione diretta.

Su questo punto continuo a non comprendere l'ostinazione con cui invece si è andati avanti, col risultato - mi spiace dirlo, ma questo è - in cui di fatto il ceto politico elegge il ceto politico, o meglio nomina il ceto politico, con una torsione e una modifica profonda del nostro sistema democratico. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC).*

Nel merito, anche della modalità con cui viene proposta l'elezione del Senato, su cui sono intervenuti moltissimi senatori, non si è risposto ad una serie di obiezioni che pure ritengo assolutamente valide.

Anzitutto, sulla sussistenza di un tipo di legittimazione diversa, disomogenea: ogni Regione ha una sua legge elettorale. Voglio sottolineare il fatto che si può arrivare al punto che si può avere un senatore nominato che gli elettori non hanno mai saputo chi sia. Abbiamo leggi elettorali che in alcune Regioni prevedono il listino del Presidente, che neanche viene appeso fuori quando si va a votare, ma che viene depositato insieme con il programma. Si tratta di un certo numero di consiglieri regionali sconosciuti ai più, anche ai partiti - accade anche questo - e certamente agli elettori. Il risultato sarebbe addirittura quello di avere persone, uomini e donne - e poi parlerò anche della questione delle donne - che arrivano al Senato come ceto politico che nomina il ceto politico e che quindi non hanno avuto neanche l'elemento di riconoscibilità da parte dell'elettore (e faccio quest'esempio, ma potremmo averne altri riferiti ad altre leggi elettorali).

È inutile che ci giriamo intorno: su questo punto - relativo alla disomogeneità delle fonti di legittimazione, assolutamente diverse - non è stata data, a mio avviso, alcun tipo di risposta, per non parlare della questione dell'equilibrio della rappresentanza di genere. Spero che i senatori si rendano conto che non dieci o vent'anni fa, ma nelle ultime elezioni regionali ci sono stati Consigli regionali in cui addirittura non è stata eletta neanche una donna. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX).* Mi dite come potete pensare di garantire, all'interno di questo Senato nominato, un

qualche equilibrio di genere? A mio avviso, non è possibile averne di alcun tipo, se non molto parzialmente, a meno che - e me ne sono già resa conto in occasione delle elezioni europee - il riferimento alla parità di genere non lo usiamo quando ci fa comodo, mentre, quando bisogna andare al dunque, diventa sempre un elemento assolutamente secondario.

Vorrei inoltre affrontare qui un'altra questione. Mi rivolgo in particolare alla Ministra, che magari ad oggi non ha presentato norme in materia, ma è la prima che inaugura il ripensamento sul tema. Mi riferisco al tema delle incompatibilità. Fino a questo momento, abbiamo fatto una serie di norme sull'incompatibilità: abbiamo normato su tutto e - giustamente - l'abbiamo fatto per rimuovere una serie di problemi presenti nel nostro ordinamento, stabilendo per legge che, di norma, si possa avere un solo incarico (penso all'incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di parlamentare o tra quella di parlamentare europeo e quella di parlamentare italiano). Adesso, invece, con questa modalità di composizione del Senato, reintroduciamo di fatto in Costituzione il doppio ed il triplo in carico. *(Applausi dei Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX e della senatrice Nugnes)*. Questo è quello che produciamo, senza che tra l'altro ci sia arrivato alcun elemento di chiarimento sul tema, né in Commissione né in Aula.

Vorrei anche ricordare che, per molto tempo, abbiamo avuto parlamentari europei che erano anche parlamentari italiani e questa spesso è stata una causa non secondaria della nostra irrilevanza all'interno del Parlamento europeo, perché i casi di assenteismo dei nostri parlamentari europei erano quasi da manuale. Adesso, però, come se niente fosse, riproduciamo quest'effetto.

Con riferimento al sistema di equilibrio ed al bilanciamento, non può sfuggire a nessuno una questione assolutamente prioritaria, che desidero ribadire qui, ma che è stata posta da tantissimi senatori: proprio per il tipo di legge elettorale applicata al Senato - ceto politico che elegge ceto politico - e per l'Italicum che è stato approvato, per cui si avranno liste un pochino più corte, non più lunghe, ma sempre bloccate, il veleno del Porcellum, sotto questo profilo, continuerà, recando grandi problemi dal punto di vista della rappresentanza e di quello che i cittadini, a gran voce, hanno chiesto. Insieme con molti altri, ho raccolto le firme per il *referendum* abrogativo del Porcellum: la Corte costituzionale, lì per lì, lo ha ritenuto inammissibile, ma poi è tornata sulla sua incostituzionalità. In pochissimi giorni, noi abbiamo raccolto, insieme a tanti altri, 1.100.000-1.200.000 firme. Ciò evidenzia la grande popolarità e anche la grande voglia di partecipazione dei cittadini, che chiedevano di poter eleggere direttamente i propri rappresentanti. Evidentemente i cittadini, nonostante la crisi e la sfiducia, hanno voglia di partecipare e di poter dire la loro direttamente.

L'Italicum, però, sta prendendo un altro segno. Ciò che viene meno è l'equilibrio. Ripeto che nessuno ha risposto all'obiezione di fondo fatta da molti -perché questa riforma deve essere letta, come dicevamo, complessivamente - e cioè che con questo sistema, che prevede 100 senatori e 630 deputati (il cui numero non è stato modificato), si ottiene il risultato che un partito, anche solo con il 25 per cento, se è coalizzato con altri partiti che non superano la soglia del 4,5 per cento, può eleggere da solo il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte costituzionale e indirettamente, perché il presidente viene eletto sempre dal partito di maggioranza, di fatto la maggioranza della Corte, il Consiglio superiore della magistratura.

Voi sostenete che questo è un sistema di equilibrio, ma io come molti altri sto ai dati e ai fatti: questo sistema non sta in equilibrio e pone un problema molto serio di bilanciamento dei poteri. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-MovX)*.

L'ultima questione riguarda la corsia preferenziale e il rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo. Presidente Finocchiaro, io la cito perché lei ha posto nuovamente tale tema. La corsia preferenziale e la ghigliottina in Costituzione non effettuano alcuna eliminazione. Intendo dire che si poteva stabilire l'eliminazione dalla Costituzione del ricorso ai decreti-legge. *(Commenti della senatrice Finocchiaro)*. Invece no, noi aggiungiamo, perché lo strumento solitamente a disposizione del Governo è già quello della fiducia. Infatti, l'Esecutivo, chiede la fiducia alla sua maggioranza su una questione che ritiene prioritaria. Poi, abbiamo avuto uso e abuso dei decreti-legge. Come dimostrano anche i dati pubblicati sul sito Internet del Senato, i tempi di approvazione tra Camera e Senato sono molto rapidi, giacché

quasi tutti i provvedimenti vengono esaminati in due letture. La maggior parte del lavoro parlamentare, però, è occupato dai decreti-legge: quindi, è stata già fortemente svilita la competenza esclusiva del Parlamento, cioè il potere legislativo. Si tratta, dunque, di un fatto assolutamente secondario, nel senso che solo una percentuale minima è costituita dai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Invece noi inseriamo un altro elemento forte perché in quest'Aula ho sentito alcuni ragionare su una sorta di contrapposizione tra democrazia parlamentare e governabilità, per cui, in nome della governabilità, devono essere semplificati - io dico fortemente ridotti - i poteri del Parlamento e la legittimazione popolare del Parlamento. Questa linea di ragionamento (che alcuni senatori hanno tracciato) spesso denuncia la seguente situazione: che in realtà non è il nostro ordinamento che impedisce le decisioni e l'efficacia delle decisioni dell'Esecutivo.

Purtroppo, in questi anni di crisi, della crisi che attanaglia il Paese, di una crisi tremenda da cui gli ultimi dati ci dicono che non si sta uscendo, scontiamo l'inefficacia delle proposte, l'incapacità dei Governi di incidere, di trovare delle soluzioni, delle indicazioni per uscire dalla crisi, delle proposte e degli strumenti per contrastare la crisi sociale e per rispondere ai problemi del lavoro.

Il problema non sta nella farraginosità dei meccanismi parlamentari che impediscono il libero dispiegarsi delle capacità del Governo. Sta nell'incapacità dei Governi di dare delle risposte efficaci alla crisi. Questo è il punto. *(Applausi dal Gruppo MovX).* Da cui torsioni sulla governabilità, forzature sulle leggi elettorali ipermaggioritarie.

Il Parlamento eletto con il proporzionale puro più spinto, per cui si accede anche conseguendo lo 0,5, lo 0,7 dei voti, è quello israeliano cioè la Knesset. Mi pare che tutto si può dire di quel Paese meno che non ci siano stati Governi iperdecisionisti. Questo a dimostrazione che non è certamente il sistema elettorale ipermaggioritario che produce l'efficacia delle decisioni. Solo con la qualità del Governo, con la qualità delle proposte si produce come effetto la governabilità.

Detto questo, all'interno di questo Senato, nel dibattito che si è svolto non è stata avanzata assolutamente da alcuno l'idea di discutere del superamento del bicameralismo, l'idea di mantenere per la Camera la fiducia e di assegnare al Senato funzioni di garanzia e di controllo. Un sistema democratico può funzionare solo se vi è una forte capacità di controllo espressione diretta dei cittadini. Per questo motivo molti hanno chiesto che questo tipo di Senato, di garanzia e di controllo, fosse eletto con legge proporzionale, per rappresentare il pluralismo democratico e l'efficacia del controllo proprio perché sganciato dal meccanismo che prevede l'espressione della fiducia nei confronti del Governo.

Non per forzare i toni, però dobbiamo avere agli atti tutto, signor Presidente. Nelle loro riflessioni molti senatori hanno tracciato un collegamento molto forte tra crisi politica e crisi economica. Spero (ma sono certa che in questo Senato nessuno lo pensi, spero neanche il Governo) non si agisca sulla scia del famoso rapporto della JP Morgan di un anno fa *(Applausi della senatrice Bulgarelli)* che rivolgeva una specie di appello ai Paesi dell'Eurozona chiedendo di liberarsi delle proprie Costituzioni troppo condizionate da forze sinistroidi e antifasciste. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Nugnes).*

Sono certa che non è intenzione di questo Governo seguire quelle indicazioni. Spero ci si sottragga ai populismi e all'idea che le *leadership* possano essere non disciplinate dalle istituzioni e dalla democrazia parlamentare. Sono altrettanto certa che sia necessaria una riflessione in più sul rafforzamento della democrazia come la risposta da dare alla crisi perché - come diceva il programma di «Italia Bene Comune» - (vedo che è arrivato anche il sottosegretario Delrio) alla crisi della democrazia e della rappresentanza si risponde con più democrazia, non con meno democrazia. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-MovX).*

Quindi, ancora una volta pongo qui la questione non solo per rivedere gli strumenti della democrazia diretta. Ricordo anche che la democrazia si sostanzia innanzitutto rispettando l'articolo 1 della Costituzione che recita: «La sovranità appartiene al popolo». La sovranità è del popolo. Il potere legislativo è nel Parlamento in quanto eletto direttamente. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

Tali sono le questioni: avremmo potuto fare una discussione proprio su questa scia. Una discussione

che forse ci avrebbe appassionato anche di più è quella che si sta facendo in molti Paesi non europei, purtroppo classificata come il nuovo costituzionalismo. Essa riguarda l'inclusione nelle nostre Costituzioni di diritti e valori enunciati quando è nata la nostra Costituzione. Penso a coloro che hanno costituzionalizzato il principio della terra madre, della natura, non solo come un oggetto ma soggetto attivo. Si tratta di tutte esperienze che stanno andando verso la costituzionalizzazione dei beni comuni.

Come molti di noi avevo sognato potesse essere questa la discussione sulla nostra Costituzione. Come dice quel programma, su cui io ma anche molti di voi sono stati eletti, si tratta della Costituzione più bella del mondo ed il nostro lavoro doveva essere quello di rafforzarla e renderla ancora di più uno strumento forte di riconoscimento dell'identità del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, è stato un privilegio per me partecipare alla discussione generale in questi giorni. Lo dico a titolo personale perché è sicuramente un percorso difficile ma affascinante quello che stiamo vivendo insieme, e lo dico a nome del Governo.

Del resto, fin dall'inizio questo Governo ha legato in modo indissolubile il proprio cammino al percorso delle riforme e delle riforme costituzionali in particolare. Per questo il Governo si è fatto promotore di un disegno di legge costituzionale che poi è stato adottato in Commissione come testo base.

In questi giorni non sono mancate le contestazioni, le polemiche e, in alcuni casi, anche le provocazioni. Però è il bello del dibattito e della democrazia. Lo dico non come una frase di circostanza, come una liturgia al dibattito parlamentare impone; lo dico perché ne sono convinta e ne è convinto questo Governo, che ha sempre rivendicato l'ascolto delle ragioni di tutti, il dialogo ed il confronto. Lo ha fatto con i cittadini; con le parti sociali, con i Gruppi parlamentari e con i singoli opinionisti. Lo abbiamo fatto per la riforma della pubblica amministrazione, del terzo settore; lo stiamo facendo per la delicata riforma della giustizia e non potevamo non farlo - a questo punto posso dirlo senza tema di smentita - che l'abbiamo fatto anche per le riforme costituzionali, che rappresentano la madre di tutte le battaglie istituzionali, politiche e civili che stiamo affrontando in questi giorni.

Sottoponiamo a quest'Aula un testo, frutto del lavoro di questi mesi; migliorato nel corso di questi mesi grazie al contributo arrivato dai cittadini, dai professori, dalle parti sociali e soprattutto dal lavoro proficuo svolto per oltre tre mesi in Commissione, per il quale va il ringraziamento mio personale e del Governo alla presidente Anna Finocchiaro per la mano esperta ed efficace con cui ha condotto i lavori in Commissione. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*. Il mio ringraziamento va ai senatori ed alle senatrici tutti, di tutti i partiti politici, a cominciare dal correlatore Calderoli, dal quale mi separano distanze siderali quasi in ogni scelta politica, ma di cui ho apprezzato la competenza e anche la grande forza di volontà, perché ha continuato a lavorare con noi nonostante condizioni di salute non ottimali negli ultimi giorni. *(Applausi dai Gruppi PD, LN-Aut e SCpI e dai banchi del Governo)*. E - permettetemi di farlo per il lavoro svolto insieme fino ad oggi - un ringraziamento va, oltre ai miei collaboratori del Ministero, anche ai funzionari della 1ª Commissione, non soltanto per la loro indubbia competenza, ma anche per la disponibilità estrema che hanno dimostrato in questi mesi di lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Oggi sottoponiamo al voto dell'Assemblea un testo, che è il risultato di questo lavoro e non la rappresentazione macchiettistica che alcuni interventi ne hanno voluto fare. Vorremmo che venisse affrontata la discussione nel merito di questo disegno di legge costituzionale, non una discussione sulla simpatia o l'antipatia di chi lo ha proposto perché sappiamo che, se discutiamo nel merito di queste proposte, non abbiamo paura delle idee altrui.

Pratolini, un cantore della mia terra, diceva che non ha paura delle idee chi ne ha. Per cui noi non abbiamo paura del confronto, se resta nel merito, e sappiamo che il testo uscito dalla Commissione è

ampiamente condiviso. E il fatto che, a differenza del 2001 e del 2005, a sostenerlo sia una maggioranza che va oltre la maggioranza che sostiene il Governo è un valore aggiunto, per cui vanno apprezzati la serietà e l'impegno non scontato con cui non soltanto tutti i partiti che sostengono il Governo, ma anche Forza Italia ha appoggiato questo percorso di riforme fin dall'inizio.

Sappiamo che presentiamo un testo che, depurato dallo scontro ideologico, è condiviso nel suo impianto generale perché, se guardiamo anche al dibattito di questi giorni, il punto centrale che ci ha impegnato è stato quello della elettività o non dei 74 consiglieri regionali e dei 21 sindaci a senatori: un dibattito importante, che non voglio svilire, che ha avuto risposte diverse e variegate in Europa e che divide anche parte della scienza e della dottrina, ma che è un singolo aspetto in un impianto di riforma profonda e radicale, invece ampiamente condiviso per il resto.

Abbiamo cercato, con questa riforma, di porre rimedio a storture che la nostra Costituzione ha mostrato nel corso degli anni: un procedimento legislativo lento e farraginoso, che ha portato anche al ricorso eccessivo soprattutto da parte degli ultimi Governi alla decretazione d'urgenza; un rapporto di fiducia di entrambe le Camere con il Governo, un'anomalia anche a livello europeo; la necessità di rivedere il riparto di competenze tra Stato e Regioni, dopo tredici anni dalla riforma approvata.

Questa riforma costituzionale tiene insieme due elementi importanti: il superamento del bicameralismo perfetto e la riforma del Titolo V: due elementi che si tengono insieme e non è un caso se è stato proposto un solo disegno di legge costituzionale.

Riteniamo che si possa superare anche la conflittualità tra Stato e Regioni che ha portato ad un notevole contenzioso di fronte alla Corte costituzionale, rivedendo le materie forse troppo frettolosamente attribuite alle Regioni (cosiddetta materia concorrente): ma, per farlo, occorre che le Regioni e le autonomie locali partecipino alla fase decisionale fin dall'inizio.

Non possiamo pensare di risolvere il problema soltanto a valle per via giudiziaria; il problema va anticipato con una Camera di compensazione politica e questo sarà il nuovo Senato. Per questo abbiamo pensato ad un Senato che non è eletto direttamente dai cittadini, ma che rappresenta le Regioni e i Comuni perché le autonomie territoriali possano avere la loro voce e decidere insieme allo Stato centrale: quindi un nuovo modo innovativo di intendere il rapporto tra Stato centrale e poteri periferici; un nuovo Senato che svolgerà un ruolo importante di raccordo, di cinghia, di chiusura tra Stato ed enti subnazionali, ma che svolgerà anche un importante ruolo di raccordo con l'Unione europea non soltanto nella fase ascendente, ma anche nella valutazione dell'attuazione delle politiche europee nel nostro Paese. Ed è un Senato che, libero e sciolto dal rapporto di fiducia con il Governo, sarà anche in grado di svolgere un ruolo nuovo e fondamentale di valutazione dell'attuazione delle leggi statali e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche e delle pubbliche amministrazioni.

Con questa riforma abbiamo anche messo mano ai poteri normativi del Governo, cercando di disciplinare in modo più puntuale anche la decretazione d'urgenza, recependo in Costituzione non soltanto vincoli che oggi già ci sono nella legislazione ordinaria o le sentenze e la giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale. Recepirle in Costituzione significa dare maggiore valore cogente e maggiore efficacia a questi limiti. Abbiamo previsto anche una corsia preferenziale per i disegni di legge del Governo, con la possibilità di porli in votazione a data certa, ma sempre nell'alveo dell'Assemblea parlamentare, mai al di fuori di essa.

Sicuramente il lavoro in Commissione ha contribuito a rendere equilibrato il testo anche da un punto di vista delle garanzie, attraverso il rafforzamento dei *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, del numero di scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica ed introducendo un'innovazione importante anche per quanto riguarda i *referendum* abrogativi: prevedere un *quorum* per la validità dei *referendum* non ancorato al numero degli elettori ma ai partecipanti alle ultime elezioni politiche significa capovolgere completamente il meccanismo di partecipazione politica ai *referendum;* rappresenta un impegno ed uno sforzo in più anche per i partiti politici nelle loro battaglie referendarie o per i movimenti che vorranno presentare dei *referendum*.

Questo testo porta al completamento della riforma, già iniziata con la legge Delrio per l'articolazione della Repubblica, per riorganizzare la presenza dello Stato sul territorio con l'abolizione delle Province

anche in Costituzione e l'abolizione del CNEL dopo anni che ne discutiamo.

Noi sappiamo bene - è stato ricordato anche in quest'Aula - che anche i lavori della Costituente hanno portato a scontri politici, a dibattiti accesi; si è arrivati a mediazioni che magari non sono state la soluzione perfetta, ma che hanno rappresentato il miglior compromesso possibile nell'interesse del Paese e dei cittadini, intrecciando anche l'esperienza dei componenti più maturi di quella Costituente con lo sguardo rivolto al futuro dei componenti più giovani chiamati a farne parte.

Anche oggi siamo chiamati a trovare un accordo alto nell'interesse del Paese e dei cittadini, anche perché queste riforme costituzionali sono la premessa, la base per le altre riforme che stiamo affrontando: da quella della pubblica amministrazione alla riforma fiscale che il Parlamento ha attribuito al ministro Padoan, alla riforma della giustizia.

Abbiamo bisogno di uno Stato più semplice, più coraggioso, di un'Italia più forte. Questa riforma sta cercando di dare risposte a tutti questi interrogativi.

Si è molto discusso anche dell'urgenza di questa riforma, un'urgenza innegabile, che deriva sicuramente dalla necessità di dimostrare in Europa che le riforme strutturali non sono soltanto iniziate, ma che stanno andando avanti, perché sono l'unica condizione di flessibilità che possiamo avere in Europa, ma è un'urgenza che nasce soprattutto dall'esigenza di rispondere agli interrogativi dei nostri cittadini, di mantenere gli impegni che abbiamo assunto; è un'urgenza che deriva dalla necessità di rispondere ad un desiderio, ad un urlo di cambiamento che i cittadini ci hanno rivolto anche con le elezioni europee, in cui per la prima volta dal 1958 ad oggi un partito ha raggiunto un risultato così ampio, proprio perché nel nostro Paese c'è voglia di cambiamento. Ci potrà allora essere un tentativo di rallentare questo cambiamento, dell'ostruzionismo che ci porterà a lavorare una settimana di più e forse a sacrificare un po' di ferie, ma noi manterremo l'impegno di cambiare il Paese perché lo abbiamo promesso ai nostri cittadini. Quest'urgenza deriva innanzitutto da noi.

Vi rubo un minuto per una considerazione che non è del Governo, ma più personale, di un deputato che è alla prima legislatura. Noi eravamo insieme in seduta comune, un anno fa, quando il Presidente della Repubblica venne rieletto con una maggioranza molto ampia. Quel 22 aprile il Presidente della Repubblica, in modo molto severo, richiamò tutti i politici alle loro responsabilità, anche alla loro incapacità di portare a termine quel processo di riforme costituzionali che tutti noi avevamo promesso agli italiani e ai cittadini. Oltre all'ammirazione ed alla stima nei confronti del Capo dello Stato, che anche con sacrificio personale e per senso di servizio nei confronti della Repubblica e delle istituzioni, ha accettato quel nuovo mandato, mi chiedevo anche se saremmo riusciti ad essere conseguenti a quella condivisione ampia che avevamo in Parlamento quel giorno sulla necessità e sull'urgenza delle riforme, se saremmo usciti, tutti insieme, da quelle sabbie mobili.

Da lì è iniziato un percorso che ha portato alla Commissione dei 35 esperti. Ringrazio anche il mio predecessore, Gaetano Quagliariello, per il lavoro paziente che ha saputo fare con la Commissione, che si è inserita nel solco già tracciato dagli esperti nominati qualche tempo prima dal Presidente della Repubblica.

Il lavoro degli esperti ci ha consegnato dei punti di ampia condivisione. Tutto, lo sappiamo, è migliorabile, sempre; ma sappiamo anche che sull'impianto fondamentale che questa riforma presenta - dal superamento del bicameralismo perfetto ad un rapporto di fiducia con il Governo di una sola Camera, alla necessità di rivedere le competenze dello Stato, attribuendogli nuovamente la competenza ad esempio, in materia di energia, di grandi opere infrastrutturali, di reti di trasporto - c'è un consenso ampio anche nel mondo accademico.

Su altre soluzioni la scelta è rimasta aperta, anche nel lavoro dei saggi e spetta a noi politici la decisione di cosa sia meglio oggi per il nostro Paese: questa è la responsabilità alla quale siamo chiamati.

La riforma che abbiamo presentato non è però un'approssimazione casuale: poggia su delle spalle robuste e solide, sull'approfondimento e sulla discussione tra costituzionalisti che negli ultimi 30 anni ci sono stati nel mondo politico e scientifico e che sono rimasti in un cassetto.

Ho sentito alcuni - in quest'Aula e fuori di qui - parlare di «svolta autoritaria» per questa riforma. Questa è un'allucinazione e come tutte le allucinazioni non può essere smentita con la forza della ragione, perché resta tale. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Non c'è niente di autoritario nel superamento del bicameralismo perfetto, così come non c'è niente di autoritario nella riforma del Titolo V, né nell'abolizione del CNEL. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, non disturbate l'intervento del Ministro.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Un grande statista, che è stato anche un grande Presidente di questa Assemblea - oltre che un riferimento per tante donne e uomini della mia terra, compreso mio padre - Amintore Fanfani, ha detto una piccola grande verità: le bugie in politica non servono. *(Applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S. Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Si può essere d'accordo o meno con questa riforma costituzionale, la si può votare o no, si può condividere o meno l'attività del Governo, ma parlare di svolta illiberale nel Paese per la presentazione di questa riforma è una bugia, e le bugie in politica non servono. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini. Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Questo Governo...*(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, non interrompete l'intervento del Ministro. I commenti non sono assolutamente pertinenti.

Prego, signora Ministro.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. La ringrazio, Presidente. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Silenzio!

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Questo Governo ha presentato riforme strutturali al Paese e presenterà il 1° settembre il programma dei mille giorni, l'impegno, il mandato per i prossimi tre anni di legislatura. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Alla scadenzaelettorale naturale i partiti si organizzeranno per le votazioni, com'è sempre successo. Noi oggi, però, siamo chiamati a dare una nuova speranza al Paese. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

LEZZI *(M5S)*. Appunto!

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Siamo chiamati a rendere le istituzioni vive, attuali, in sintonia con il Paese, se non vogliamo che diventino un simbolo del passato, anziché indicatori luminosi del futuro. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati.

Sono trent'anni che prendiamo a schiaffi l'opportunità di cambiare noi per cambiare il Paese. Sono trent'anni che sprechiamo l'occasione di scommettere sul futuro. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Sono trent'anni come direbbe il poeta che aspettiamo domani per avere poi nostalgia. Pensiamo che sia oggi il tempo delle scelte, il tempo di decidere.

Nelle vostre mani, onorevoli senatori, sta non soltanto questa fondamentale riforma della Costituzione, ma forse l'ultima *chance* di credibilità per la politica tutta, e sono sicura che nessuno di noi vorrà sprecarla. *(Applausi dai Gruppi PD, PI e FI-PdL XVII. Alcuni senatori del Gruppo PD si levano in piedi. Commenti dal Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Sì, alzatevi in piedi!

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, prima che abbia inizio l'esame degli articoli, vorrei dire ai colleghi e ai relatori di maggioranza e di minoranza che hanno fatto il loro lavoro: chi lo ha fatto in maniera seria, chi lo ha fatto in maniera coerente e chi ha fatto forse - il futuro probabilmente lo dirà - il suo sporco lavoro.

Il Presidente del Consiglio ieri...

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, vorrei comprendere il tema del suo intervento; io le ho dato la

parola in veste di Capogruppo.

PETROCELLI *(M5S)*. Il tema del mio intervento è la richiesta di non passare all'esame degli articoli, ma me lo deve far articolare in maniera completa.

PRESIDENTE. Argomenti pure, senatore Petrocelli.

PETROCELLI *(M5S)*. Il Presidente del Consiglio ha espresso in maniera precisa con una metafora il suo pensiero, dicendo che su questo percorso di riforme il Governo intende procedere con il sorriso sulle labbra ma con una determinazione ferrea è intenzionato ad andare avanti.

Ha puntualmente definito quello che avverrà nei prossimi giorni in Aula come un tentativo ostruzionistico e ha detto che, se qualcuno con l'ostruzionismo vorrà mettere un sasso sui binari, il Governo con pazienza lo toglierà e andrà avanti.

A nome del mio Gruppo, con un sorriso ancora più smagliante sulle labbra, ribadisco al caro Presidente del Consiglio e al ministro Boschi, (di cui non ho apprezzato l'intervento contrariamente al discorso dei relatori di maggioranza e minoranza) che continueremo a mettere sui binari, in questi e nei prossimi passaggi in Parlamento, un sasso, due sassi, tre sassi, 100.000 sassi... *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il treno delle riforme a cui il Presidente del Consiglio si riferisce porta, nella realtà, orari e ritardi inammissibili, in un Paese nel quale i convogli ferroviari di Trenitalia viaggiano con ritardi inammissibili: su questo vorremmo confrontarci e non sul treno delle riforme. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Voglio controbattere al «senza tema di smentita», cui ha fatto riferimento il ministro Boschi. *(Applausi della senatrice Bignami)*.Il percorso che si è sviluppato prevalentemente in Commissione ha visto parecchi timori di smentita. Anche la cosiddetta «rappresentazione macchiettistica» di chi da opposizione responsabile ha ventilato «minacce autoritarie», sembra essere una espressione francamente non consona ad un Ministro della Repubblica, che francamente non mi sarei assolutamente aspettato. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Da ultimo, se davvero quella che stiamo vivendo - come ha detto ancora il ministro Boschi - è una allucinazione collettiva, preferisco viverla personalmente a modo mio *(Applausi della senatrice Nugnes)*, con quello che faremo vedere in Aula e non con le intenzioni di allucinazioni che ci vuole far passare il Governo. *(Applausi dal Gruppo M5Se del senatore Campanella)*.

Questi sono i motivi per cui chiedo, sulla base degli interventi svolti anche della maggioranza e soprattutto del vicepresidente Calderoli, il non passaggio agli articoli e il rinvio del provvedimento ad un ulteriore serio approfondimento in Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per appoggiare la richiesta appena avanzata e per sostenere, anche da parte del Gruppo Misto-Sinistra Ecologia e Libertà, la necessità del ritorno del provvedimento in Commissione e del non passaggio agli articoli.

Lo chiediamo per ragioni che sono state esplicitate nel corso anche di questa mattina e per la necessità, che sentiamo molto, che temi come quello in esame di grande impegno e riflessione abbiano un elemento di maggiore approfondimento.

Insisto su questo tema: lo dico davvero ai colleghi nella maniera più forte di come posso esserne capace. Non stiamo discutendo una legge elettorale, una vicenda possibile da cambiare, e anche più volte, nel corso della stessa legislatura. Negli ultimi 15 anni, avremo avuto almeno quattro leggi elettorali. Stiamo discutendo della riforma costituzionale, che cambierà l'architettura costituzionale del Paese probabilmente per i prossimi decenni, e non semplicemente per i prossimi anni.

Se le opposizioni chiedono maggiore approfondimento e una maggiore articolazione della discussione ciò non può essere tacciato come la volontà di rallentare il cambiamento. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Credo che la tesi secondo la quale chi si oppone a questa riforma, chi la considera sbagliata, chi avanza

dubbi e perplessità, voglia semplicemente sbarrare la strada alle riforme sia propagandistica. È una tesi che può essere utile per un titolo sui giornali, ma non è utile per il Paese.

Anche sulla storia dei sassi richiamata stamattina, consentitemi, cari colleghi presenti, di ricordarvi che quando nel corso di questi anni, spesso in maniera isolata - e in qualche caso, ai tempi della modifica dell'articolo 81 e del pareggio di bilancio in Costituzione, finanche fuori dalle Camere in quella fase storica - abbiamo chiesto al Parlamento di essere più cauto rispetto ad alcune grandi scelte che avrebbero condizionato la vita politica del Paese, non siamo stati sufficientemente ascoltati. Né fummo ascoltati quando dicemmo di avere grande attenzione a discutere all'epoca di una vicenda come quella del Titolo V, avvertendo il Paese che una riforma importante come quella non poteva essere fatta semplicemente sulla base dell'emotività; e ancora di più quando fuori dal Parlamento, qualche anno fa, abbiamo posto al Paese, anche in questo caso inascoltati, il tema del drammatico errore politico di cambiare l'articolo 81 della Carta costituzionale, inserendo il pareggio del bilancio in Costituzione.

Ricordo che anche all'epoca queste parole venivano considerate sassi, ma i veri sassi, anzi i veri macigni, sono rappresentati proprio dalle scelte operate nel corso di questi anni. Io vorrei davvero non rimuovere i sassi, ma i macigni, ed avere la possibilità che anche all'interno del nostro Paese si possa discutere con serietà di questa vicenda.

Il dibattito non concerne se le istituzioni italiane vanno riformate. Dire, come è stato detto, che chi si oppone a questa riforma si oppone al cambiamento delle istituzioni è falso. Siamo tutti d'accordo sull'idea che le istituzioni debbano essere riformate; anzi, aggiungo che noi veniamo da una storia e da una tradizione politica che queste cose, se me lo consentite, le ha dette molti anni fa. Me lo ricordo molto bene, per esempio, quando il Centro per la riforma dello Stato vent'anni fa parlava della necessità del superamento del bicameralismo perfetto. E se vent'anni fa il superamento del bicameralismo perfetto fosse stato fatto seguendo quel tipo di indicazione, probabilmente non sarebbe successo quello che è successo nel corso di questi anni: non si sarebbe determinata forse una crisi così profonda dei corpi intermedi e dei partiti di massa, non avremmo avuto quello che invece esattamente è accaduto, cioè una democrazia che ha messo sempre di più al centro dell'attenzione il tema della governabilità, tema evidentemente importante, importantissimo, ma sacrificando il tema della rappresentanza.

Io sfido - se posso dire così - il ministro Boschi a trovare un solo rigo di una dichiarazione mia o del presidente nazionale del mio partito in cui parliamo di massacro della Costituzione, di massacro della democrazia o di svolta autoritaria. Io personalmente queste parole non le ho pronunciate e non le pronuncerò nemmeno ora perché le ritengo sbagliate, di propaganda.

Ma la domanda che pongo a quest'Aula è un'altra: se c'è una crisi profonda della democrazia del nostro Paese, se c'è un *deficit* mai visto prima d'oggi di tensione politica tra i rappresentanti e i rappresentati, se c'è un *vulnus* che ha fatto sì che la cittadinanza si è sempre più allontanata dalla sfera pubblica, che si è acuita la distanza tra i cittadini e le istituzioni, questa riforma ci aiuta a superare questo *deficit* di rappresentanza, a riavvicinare i cittadini alle istituzioni, oppure acuisce questo elemento di crisi della democrazia? Su questo ci dovete rispondere. Questo è il punto di fondo con il quale ci dobbiamo misurare nel corso degli anni che verranno; e noi speriamo naturalmente che, fin dalla discussione sugli emendamenti, possano essere approvati emendamenti capaci di mettere in discussione questo impianto.

Infatti, non è semplicemente il tema della riforma costituzionale proposta il punto del nostro dissenso. È il pacchetto, è il combinato disposto. Ma come si fa a non capire? Come si fa a prendere come riferimento, per esempio, qualche altro Paese europeo che utilizza il meccanismo di elezione indiretta di una Camera, ma che nell'altro ramo del Parlamento utilizza il sistema proporzionale senza sbarramenti o comunque senza i premi di maggioranza che sono previsti dal nostro ordinamento? Noi qui assisteremo ad un combinato disposto che mette insieme, alla Camera, una legge molto maggioritaria con sbarramenti e premi di maggioranza molto alti; al Senato, un meccanismo di elezione indiretta dei senatori e, per di più, una difficoltà che riguarda gli strumenti della democrazia diretta. È il combinato disposto di questi provvedimenti che non ci convince e che noi pensiamo essere

un grave errore politico.

Concludo con una richiesta, che rivolgo anche al Governo. Io credo che in ogni caso, comunque andrà a finire questa vicenda, tutto questo pacchetto di riforme vada sottoposto alla sovranità del popolo italiano, indipendentemente dal fatto se sia approvato o meno dai due terzi dei componenti del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*. Lo dico perché quando i Padri costituenti immaginarono i due terzi presupponevano la legge proporzionale, caro Ministro, e all'epoca i due terzi del Parlamento erano ovviamente esattamente rappresentativi dei due terzi del Paese. Oggi non è più così *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché evidentemente, con l'introduzione dei premi di maggioranza, e peraltro anche appunto con questo scollamento radicale tra le istituzioni e i cittadini, i due terzi del Parlamento non sono più rappresentativi dei due terzi del Paese.

Allora almeno si faccia questo: almeno si metta questa materia e questa discussione a disposizione della sovranità popolare, si faccia il *referendum*. Il *referendum* e il popolo sono sempre sovrani, e io credo che almeno questa non sarebbe da parte della maggioranza parlamentare una concessione di nessun tipo, ma semplicemente un'idea più di fondo per dimostrare quanto ci dice il Ministro, cioè che non di svolta autoritaria si tratta, ma semplicemente di opinioni diverse. Se è così, ed io posso convenire su questo, che però questo dibattito possa profondamente attraversare l'intero Paese, e non semplicemente l'Aula parlamentare. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo su un tema che sento ricorrere spesso; il discorso inerente l'approvazione da parte dei due terzi dei componenti del Parlamento e della possibilità o meno di sottoporre il pacchetto di riforme a *referendum* non è qualcosa che possiamo introdurre in questa riforma e applicarla ad essa. Andrebbe fatta una revisione dell'articolo 138 della Costituzione con i quattro passaggi parlamentari e poi si applica tale previsione a questa riforma, ma se la inseriamo nel disegno di legge in esame non è possibile applicarla alla riforma in discussione.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore, ma non entriamo nel merito.

Poiché numerosi senatori intendono intervenire, data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei approfittare anche della presenza della ministra Giannini in Aula, perché vorrei parlare di una questione che tocca l'istruzione. *(Brusio. Richiami del Presidente)*. Ministra Giannini, mi ascolti... Devo dedurre che è dura d'orecchio!

PRESIDENTE. No. Dipende dal brusio dei suoi colleghi.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora ministra Giannini, lei è stata chiamata in causa da un sindacato che non c'entra niente con la vicenda della famosa insegnante lesbica che, con un sacco di falsità, è stato dichiarato essere stata licenziata.

Quella di cui si tratta è una scuola confessionale gestita da religiose, l'Istituto Sacro cuore di Trento, e non esiste nessun licenziamento, ma soltanto un contratto scaduto e non rinnovato. È una scuola cattolica, pertanto un istituto parificato, che secondo noi deve poter scegliere i propri insegnanti anche in base ai principi cui si ispira. Un insegnante in aperto contrasto con i valori del progetto formativo della scuola si definisce da sé. Quello che a noi interessa è sapere che i genitori, che pagano queste scuole, vogliono esattamente quel tipo di formazione e che tutto si conformi a quella scala di valori.

Il primo valore insegnato in quelle scuole è quello della famiglia: un uomo e una donna che diventano padre e madre nel momento in cui danno alla luce dei figli.

Se quella insegnante fosse stata una madre normalissima, sposata regolarmente, non vi sarebbe stata alcuna problematica. E questo ci fa pensare che si stia instaurando una specie di discriminazione al contrario. Avrebbero detto a quella signora, semplicemente, che il suo contratto era scaduto.

Poiché lei, signora Ministro, continua ad essere tirata in ballo - anche per la giacca - sulla vicenda, onestamente le diciamo: non serve che lei venga a Trento, non serve che lei comprometta la vita alle scuole confessionali, continui a fare il suo egregio lavoro che la vicenda trentina è stata soltanto montata ad arte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Per lo svolgimento in Commissione di un'interrogazione

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, ho presentato l'interpellanza 2-00057, pubblicata il 30 luglio 2013 nella seduta n. 83. Essa chiedeva di rispondere in modo urgente, dato che era anche con procedura abbreviata, riguardo l'installazione del gasdotto Snam e la relativa procedura.

È stata convocata per il 7 agosto a Roma la Conferenza dei servizi per autorizzare la costruzione della centrale di compressione della SNAM a Sulmona, senza aver dato assolutamente risposta all'interpellanza da me presentata.

Questo regalo estivo toglie rispetto anche all'incontro pubblico che si è tenuto un anno fa, a Sulmona, con la partecipazione del sottosegretario Legnini, il quale aveva dato ampia assicurazione che non ci sarebbe stata alcuna forzatura da parte del Governo nazionale. Peraltro, si attendeva e si attende l'istituzione di un tavolo con tutti i soggetti interessati per affrontare il problema delle soluzioni alternative. In questo modo stiamo cancellando ogni regola di correttezza procedurale e si sta facendo carta straccia delle decisioni assunte al riguardo dal Parlamento.

Credo che questo comportamento, che sa già di una dittatura, non possa essere portato avanti.

È passato un anno e del tavolo non si è vista neppure l'ombra, e adesso arriva, a ridosso di Ferragosto, una beffarda convocazione della Conferenza dei servizi, che metterebbe sotto ai piedi sia la protesta dei cittadini che le decisioni prese dal territorio, Comuni e Regione compresa.

Chiedo che sia data urgentemente risposta, come ho già fatto in Commissione, dal momento che ho trasformato questa interpellanza in interrogazione a risposta orale in Commissione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,35)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Bernini, Bianconi, Bocca, Bubbico, Cassano, Chiti, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Galimberti, Ginetti, Messina, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Sciascia, Stefano, Stucchi, Tomaselli e Vicari.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie, con lettera in data 15 luglio 2014, ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Vice Presidente vicario: senatore Stefano Candiani

Vice Presidenti: senatrice Erika Stefani e senatore Sergio Divina.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 10 luglio 2014, ha inviato la relazione - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 9 luglio 2014 - sulle iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell'economia reale del Paese (*Doc*. XVI-*bis*, n. 1).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Fiorio Massimo, Cenni Susanna, Agostini Luciano, Antezza Maria, Baretta Pier Paolo, Bargero Cristina, Bobba Luigi, Bratti Alessandro, Dallai Luigi, Fiano Emanuele, Fontanelli Paolo, Guerra Mauro, Kronbichler Florian, Lodolini Emanuele, Martelli Giovanna, Sani Luca, Velo Silvia, Tentori Veronica

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (1568)

(presentato in data18/7/2014).

C.303 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.760, C.903, C.1019, C.1020)

.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Dep. Fiorio Massimo ed altri

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (1568)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.303 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.760, C.903, C.1019, C.1020);

(assegnato in data 21/07/2014).

Affari assegnati

In data 18 luglio è stato deferito alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo alla questione della situazione del comparto risicolo italiano (Atto n. 346).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 9 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) nell'anno 2012 (Atto n. 347).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 11 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 18).

Il Ministro della salute, con lettera in data 16 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale medica intramuraria, relativa all'anno 2012 (*Doc*. CLXVIII, n. 2) .

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.

Con lettere in data 16 luglio 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Ceccano (Frosinone), Caivano (Napoli), Cardito (Napoli).

Autorità di regolazione dei trasporti, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con lettera in data 10 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la prima relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità, aggiornata al mese di luglio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCXVI, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 4, 9, 11 e 16 luglio 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 190 e n. 191 del 23 giugno 2014, n. 193 e n. 197 del 7 luglio 2014, e n. 199 e n. 207 del 9 luglio 2014 con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), limitatamente alle parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale";

dell'articolo 21, comma 3, della legge provinciale di Bolzano n. 11 del 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 101);

dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui, introducendo l'articolo 2, comma 196-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma "deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 102);

dell'articolo 17, primo e secondo comma, lettera *c)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione;

in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo

17, primo e secondo comma, lettere *a), b), d)* ed *e)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentono la costituzione per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 103);

dell'articolo 33 della legge della regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", nella parte in cui sostituisce l'articolo 16-*bis*, comma 6, della legge della regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56;

dell'articolo 34 della stessa legge della regione Piemonte n. 3 del 2013, che sostituisce l'articolo 17, comma 2, della legge della regione Piemonte n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 104);

dell'articolo 8, comma 2, della legge della regione autonoma Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi);

dell'articolo 18 della legge della regione autonoma Sardegna n. 25 del 2012 nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava in esso indicati, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 105);

dell'articolo 21, comma 3, alinea *e* lettera *a)*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 6a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 106).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15 luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità Portuale di Livorno, per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 166). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

dell'Autorità Portuale di Savona, per gli esercizi dal 2010 al 2012 (*Doc*. XV, n. 167). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 168). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

Mozioni

AMATI, MANCONI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', CORSINI, DE PETRIS,

DE CRISTOFARO, Elena FERRARA, GRANAIOLA, LO GIUDICE, MATTESINI, PEZZOPANE, PADUA, PUPPATO, SPILABOTTE, VALENTINI - Il Senato,

premesso che:

l'evidenza dimostrata dalle conseguenze umanitarie delle armi nucleari non può essere ignorata e le stesse catastrofiche conseguenze devono essere considerate come inaccettabili;

è crescente la frustrazione di istituzioni e società civile in tutto il mondo rispetto agli insuccessi dell'attuale percorso verso il disarmo nucleare;

il Trattato di non proliferazione nucleare all'articolo VI prevede chiaramente l'obbligo per gli Stati possessori di armi nucleari di avviare un processo di disarmo, che deve andare di pari passo con quello della non proliferazione per gli Stati non possessori di armi nucleari;

la crescente frustrazione degli Stati non possessori rispetto all'inadempienza dell'obbligo è la prova che tale prescrizione internazionale deve essere rafforzata; l'"iniziativa umanitaria" portata avanti in questi ultimi anni da un numero considerevole di Stati parte al Trattato si pone tale scopo;

le conclusioni della conferenza di Nayarit (Messico) del febbraio 2014 mostrano un crescente sostegno all'idea che ci sia bisogno di un nuovo strumento internazionale di messa al bando delle armi nucleari;

deve essere qui ricordato l'impegno assunto dalla Nato nel creare le condizioni che rendano possibile la realizzazione di un mondo libero da armi nucleari. In questo senso l'essere membro della Nato non preclude all'Italia di sostenere i progressi fatti rispetto al disarmo nucleare, incluso il sostegno ad un Trattato che proibisca le armi nucleari; lo dimostra anche il recente documento pubblicato dall'International law and policy institute (ILPI), che sottolinea come ciascuno Stato membro della Nato ha comunque la responsabilità di far in modo che le armi in possesso dell'Alleanza siano compatibili con il diritto umanitario internazionale e che non infliggano "ulteriori pene o sofferenze inutili";

considerato che:

la comunità internazionale ha già preso parte a due conferenze sulle conseguenze umanitarie delle armi nucleari, svoltesi nel marzo 2013 a Oslo (Norvegia) e nel febbraio 2014 a Nayarit (Messico) con la partecipazione di 146 delegazioni governative; la prossima conferenza sarà ospitata dal Governo dell'Austria a Vienna, nei giorni 8 e 9 dicembre 2014;

le dichiarazioni contenute nella Nuclear posture review (NPR) degli Stati Uniti e nell'iniziativa sulla non-proliferazione e il disarmo nucleare (NPDI) sottolineano come il non uso delle armi nucleari, che dura da quasi 70 anni, sia ormai diventata prassi consolidata, ivi compresa l'affermazione che sia nell'interesse della comunità globale che possa essere prolungata in perpetuità;

la risoluzione adottata il 20 marzo 2014 dall'Unione parlamentare internazionale (UPI) impegna i Parlamenti a "collaborare con i governi per eliminare ogni ruolo assegnato alle armi nucleari dalle dottrine di sicurezza nazionali" affinché "spingano i propri governi ad iniziare i negoziati su una convenzione sulle armi nucleari oppure su un pacchetto di accordi per realizzare un mondo libero da armi nucleari";

la dichiarazione di Istanbul dell'assemblea parlamentare dell'OSCE sostiene la risoluzione dell'UPI e chiede che si costituisca in modo permanente il gruppo di lavoro aperto (open-ended working group, OEWG) dell'ONU per portare avanti negoziati multilaterali sul disarmo nucleare,

richiamate le premesse, le riflessioni e la parte dispositiva della mozione 1-00971 (Mogherini ed altri), approvata all'unanimità alla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 2012, durante la XVI Legislatura,

impegna il Governo:

1) a partecipare attivamente alla conferenza di Vienna sulle conseguenze umanitarie delle armi nucleari (dicembre 2014), includendo nella propria delegazione anche rappresentanti del Parlamento, degli enti locali e della società civile;

2) a sostenere la proposta di far iniziare quanto prima i negoziati per giungere ad un nuovo strumento legale di proibizione delle armi nucleari oppure ad un pacchetto di accordi, con azioni e decisioni diverse, aventi il medesimo obiettivo; a questo scopo il Governo italiano dovrebbe votare a favore

nelle mozioni che propongono un tale scenario in seno all'assemblea generale delle Nazioni Unite e sostenere e promuovere la ripresa dei lavori dell'OEWG on taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations;
3) a sostenere in qualsiasi forma il percorso della "iniziativa umanitaria" promossa negli scorsi anni da diversi Paesi e che ha condotto ad esempio alla "Dichiarazione congiunta sull'impatto umanitario delle armi nucleari", già firmata da 125 Stati;
4) a proporre che il nuclear planning group della Nato intraprenda uno studio pubblico sulle conseguenze umanitarie, ambientali ed economiche dell'uso delle armi nucleari dispiegate nei Paesi europei coinvolti negli accordi di condivisione nucleare (*nuclear sharing*), e anche di quelle armi nucleari che gli Stati Uniti potrebbero utilizzare nella difesa degli alleati nella Nato, e presentarne i risultati preliminari alla conferenza di Vienna;
5) a sostenere la proposta che impegnerebbe la Nato ad adottare una politica del *non-firstuse* o del non uso, al fine di ridurre il rischio dell'utilizzo delle armi nucleari e come un passo concreto verso la proibizione globale delle armi nucleari.
(1-00291)

Interrogazioni

PICCOLI - *Ai Ministri della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
le previsioni meteorologiche possono essere valutate in termini di "qualità intrinseca", che si misura con la loro "rispondenza" ai dati che poi si osserveranno, ma anche di "valore", cioè per la loro capacità di supportare chi le utilizza per operare delle decisioni;
oggigiorno le previsioni meteorologiche vengono usate dai *policymaker*, ad esempio per la salvaguardia delle popolazioni e dei loro beni da calamità naturali, per la tutela dell'ambiente e del territorio, nei settori dell'industria, del turismo, dell'agricoltura e dei trasporti;
la sempre più vasta divulgazione delle previsioni meteorologiche pone la questione dell'attendibilità scientifica dei risultati offerti e della professionalità di chi li propone. Infatti la tecnologia informatica nel fornire importanti ed utili strumenti di previsione a volte rischia di far passare in secondo piano, o sostituire, le competenze professionali necessarie, ovvero se la vasta offerta di servizi meteo rispetti sempre, nella sostanza, *standard* tecnico-scientifici di qualità elevata oppure, al contrario, non rappresenti solo un prodotto di intrattenimento;
da quanto si riscontra quotidianamente sui siti *web*, in televisione o sui giornali appare evidente che tutti provvedono a diffondere cartine, grafici e avvisi meteo;
specialmente nel settore turistico ed alberghiero le previsioni meteorologiche errate, o parziali, producono considerevoli danni economici;
nel Veneto, ad esempio, previsioni meteorologiche non precise hanno provocato una diminuzione di prenotazioni nelle strutture ricettive di importanti località turistiche la cui economia si basa essenzialmente sul patrimonio naturale e la sua valorizzazione (escursioni, percorsi ciclabili, attività sportive all'aperto). In particolare nel bellunese il presidente della Federalberghi dolomitica ha fatto notare come la presenza di nuvole nel territorio di Belluno e sulle sue montagne venga letta dai servizi meteo come fenomeno di maltempo quotidiano e non di variabilità tipica di tutte le zone montane,
si chiede di sapere se, pur riconoscendo che nelle previsioni meteorologiche margini di errore sono ammissibili, il Ministro in indirizzo non intenda promuovere un codice di autocondotta per gli operatori prevedendo l'applicazione di sanzioni per coloro che diffondono notizie meteorologiche difformi dalla realtà.
(3-01117)

BERTUZZI, Elena FERRARA, SCALIA, RUTA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
una delle principali condizioni per garantire la crescita dal punto di vista socio-economico e culturale delle nostre comunità è, senza dubbio, quella di essere inclusi nei rapidi e profondi processi di innovazione e di sviluppo tecnologico che sono da tempo ormai in atto nella società, con particolare rilevanza nel campo delle comunicazioni e delle informazioni;

mai come oggi appare importante ed urgente concedere l'opportunità di effettuare la connessione ad *internet* mediante l'infrastruttura telematica a «banda larga», e ciò al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido, ma anche attraverso un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete (dall'*e-governement*, all'*e-business*, all'*e-commerce*, all'*e-learning* e all'*e-health*);

l'orografia del nostro Paese si presenta particolarmente eterogenea: più della metà del territorio è, infatti, costituito da aree rurali o semi-rurali, che di solito corrispondono a zone montuose o collinari, isolate e meno densamente popolate;

queste zone sono spesso prive delle infrastrutture necessarie alla diffusione della banda larga, in quanto il mercato non ha un interesse economico ad aggiornare l'infrastruttura di rete esistente, poiché i ritorni commerciali non coprirebbero le spese, data la scarsa densità abitativa;

il livello di copertura della banda larga in Italia appare oggi sostanzialmente allineato ai Paesi europei più avanzati per quanto concerne le aree urbane e suburbane, mentre permane un divario significativo nelle aree rurali, con una condizione di rilevante *digital divide* infrastrutturale;

considerato che:

la realizzazione di una società basata sulla conoscenza e l'innovazione rappresenta una delle principali priorità dell'Unione europea, anche in considerazione del riconoscimento della diffusione delle infrastrutture e servizi di telecomunicazione nelle zone rurali. È necessario, dunque, colmare il divario digitale in queste aree e favorire l'accesso delle imprese e della popolazione agli stessi strumenti e agli stessi costi di cui dispone il resto del territorio comunitario;

la Commissione europea con decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 ha approvato il regime di aiuto n. 646/2009 concernente l'attuazione del progetto di intervento pubblico "banda larga nelle aree rurali d'Italia" nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 e con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 ha varato il Progetto strategico banda ultralarga;

nel 2008 è nato il Piano nazionale banda larga, autorizzato dalla Commissione europea, che si pone l'obiettivo di azzerare il *digital divide* in Italia, consentendo l'accesso alla banda larga a tutta la popolazione oggi esclusa dalla *network society*, dunque, di raggiungere gli 8,5 milioni di cittadini esclusi dal servizio a banda larga poiché residenti nelle aree a fallimento di mercato;

il Piano, infatti, è mirato all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale presente in oltre 6.000 località del Paese, i cui costi di sviluppo non possono essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizie;

il suddetto Piano nazionale ha già portato *internet* di base a 4 milioni di cittadini e, a quanto risulta agli interroganti, sono già in corso i primi bandi che permetteranno di portare la connettività ad almeno 2 Mbps (megabit per secondo) anche ai 2,8 milioni di cittadini residenti nelle località italiane ancora escluse dal servizio;

il Piano nazionale si concentra, nel suo primo intervento, nelle aree del Sud del Paese, ma sarà attuato in tutte le Regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020;

il Piano, inoltre, aiuterà il nostro Paese a rispettare gli obiettivi dell'agenda digitale europea: *internet* ad almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020;

tenuto conto che:

il Piano nazionale banda larga è totalmente finanziato; infatti, la società *in house* del Ministero dello sviluppo economico Infratel Italia attua l'intero piano;

per la realizzazione del Piano saranno occupate 1.800 persone, principalmente progettisti, tecnici e operai;

saranno, poi, aperti 500 cantieri mobili per la realizzazione di reti in fibra ottica e 3.000 cantieri per l'installazione di apparati elettronici di varia tipologia;

saranno, infine, posati 4.000 chilometri di rete in fibra ottica in 500 aree comunali e sub-comunali, in prevalenza in zone rurali e distretti produttivi,

si chiede di sapere:

quale sia il reale livello di attuazione del progetto, alla luce del Piano nazionale di abbattimento del

digital divide promosso dal Ministero dello sviluppo economico;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di riferire circa l'utilizzo delle somme destinate alla diffusione della banda larga nelle aree rurali.
(3-01118)
BLUNDO, GIROTTO, CASTALDI, SCIBONA, SERRA, MOLINARI, PEPE, FUCKSIA, PUGLIA, DONNO, PAGLINI, LEZZI, BOCCHINO, BATTISTA, VACCIANO, CAMPANELLA, MANGILI, NUGNES, MORONESE, ENDRIZZI, GAETTI, CASALETTO, ORELLANA, CRIMI, DE PIETRO, MONTEVECCHI, AIROLA, BULGARELLI, BENCINI, FATTORI, PETROCELLI, LUCIDI, TAVERNA, CATALFO, GIARRUSSO, BERTOROTTA, MORRA, CIOFFI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(3-01120)
(*Già* 2-00057)
CAPPELLETTI, CASTALDI, MONTEVECCHI, MOLINARI, ENDRIZZI, DONNO, BERTOROTTA, SIMEONI, MORRA, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, AIROLA, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, SANTANGELO, MANGILI, BLUNDO, GIARRUSSO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
Recoaro Terme è un comune italiano di 6.558 abitanti della provincia di Vicenza, situato nell'alta valle dell'Agno, sul fondo di una conca a 445 metri sul livello del mare, ai piedi delle piccole Dolomiti;
Recoaro Terme è celebre per le proprie acque minerali riconosciute dal Sistema nazionale sanitario. Le acque di Recoaro svolgono proficua e favorevole azione in varie malattie, tra le quali le malattie del fegato e delle vie biliari, nelle manifestazioni catarrali del tubo digerente, nella stitichezza abituale e nei deperimenti organici. Importanti sono le cure inalatorie nelle malattie delle vie respiratorie; la balneoterapia negli stati post-traumatici della muscolatura e delle articolazioni, nelle artropatie croniche, nelle neuriti e polineuriti;
le terme di Recoaro sono un luogo di cura la cui superficie dei terreni è di complessivi 241.000 metri quadrati, sulla cui area si segnala in particolare villa Tonello, denominata villa Margherita, che fu realizzata tra il 1863 e il 1866 per Giuseppe Tonello di Trieste dall'architetto vicentino Antonio Caregaro Negrin, autore del più ampio progetto architettonico e paesaggistico del complesso termale in cui sorge l'edificio. Famosa per essere diventata, sul finire dell'Ottocento, dimora estiva della regina Margherita di Savoia, e meta di migliaia di visitatori e nomi noti dell'epoca: Verdi, Nietzsche, Radetzsky, eccetera;
considerato che:
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (cosiddetta legge Bassanini), approvata in via definitiva l'11 marzo 1997, prevede all'art. 22 il trasferimento a titolo gratuito alle Regioni delle aziende termali ex Eagat;
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Regione, in qualità di ente interessato, doveva presentare al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme;
il 10 giugno 1997 la Regione Veneto adotta il piano di rilancio e di valorizzazione delle terme;
considerato inoltre che:
non è mai stato attuato il "piano di rilancio delle Terme di Recoaro" che la Regione Veneto aveva presentato e sottoscritto per poter ottenere nel 1997 la concessione delle fonti, favorendo il declino del termalismo locale;
lo sperpero di denaro che, a giudizio degli interroganti, sino ad ora si è consumato a danno della collettività è dovuto all'utilizzo di una risorsa del territorio come parcheggio per cariche politiche nominate di volta in volta dalla Regione e tenute a gestire un'importante risorsa locale senza alcuna competenza specifica in materia di termalismo;
non sono stati fatti inevitabili interventi di manutenzione per evitare cedimenti e crolli di strutture che da anni pesano sull'immagine e sull'offerta di questa località turistica, determinando una costante

disaffezione a questi luoghi;
la cattiva gestione della Regione ha determinato un grave stato di abbandono e degrado delle strutture e una significativa diminuzione delle presenze da 109.000 a 28.000 attuali;
a parere degli interroganti, questo modo di gestire, sicuramente non finalizzato ad un rilancio delle terme di Recoaro, ha portato ad infangare il nome di questa splendida località turistica, un luogo che rappresenta la memoria storica della ricerca idrologica e del termalismo italiano (non solo veneto) che custodisce un monumento legato al secondo conflitto mondiale (il *bunker* del generale Kesserling, dove si è decisa la fine della guerra), che ospita la preziosa villa Margherita, icona dell'economia turistica veneta e che rappresenta il motore principale dell'economia recoarese;
il consigliere della Regione Costantino Toniolo definisce questa società una "zavorra per la regione", "la cui soppressione porterà alla regione risorse in termini di patrimonio e di minori spese" ("Domenica di Vicenza" del 1° marzo 2014), "le terme di Recoaro hanno bevuto soldi e inanellato perdite" ("Il Giornale di Vicenza" del 27 novembre 2013);
il consigliere regionale è promotore della "legge regionale Toniolo" che decreta la liquidazione della società "Terme di Recoaro SpA" e del suo patrimonio;
la Regione Veneto ha incaricato la società controllata Svec (Società veneta edilizia Canalgrande) nella persona del signor Tremonti, di liquidare il complesso, e risulta agli interroganti che non esistano cifre prestabilite né vincoli per l'acquisto, né condizioni per futuri sviluppi, cioè manca un piano di rilancio e di sviluppo che preservi l'ambiente, gli interessi economici e paesaggistici del territorio, diventando il complesso possibile preda di speculazioni edilizie,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa;
se risulti quali siano i motivi per cui non si sia provveduto tempestivamente alla realizzazione del piano di rilancio;
quali interventi urgenti intendano intraprendere, per quanto di competenza, affinché si ponga fine allo stato di incuria in cui versano le fonti di Recoaro Terme;
se non intendano intervenire, nelle opportune sedi di competenza, per giungere alla valorizzazione dell'ambiente termale, per favorire il rilancio della zona e la riqualificazione del turismo con conseguente ripresa dell'economia;
a chi siano attribuibili le responsabilità della disastrosa situazione in cui versa la stazione di cura termale di Recoaro;
se, e con quali modalità, intendano sollecitare un'attenta vigilanza sull'operazione di vendita che si sta compiendo e se non ritengano che tale operazione di alienazione sia in contrasto con il dettato della legge n. 59 del 1997 che, conferendo alla Regione Veneto i beni in concessione, a fronte dell'impegno a realizzare un progetto di sviluppo mai realizzato, non contemplava la liquidazione degli immobili al fine di lucrare.
(3-01121)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

Stefano ESPOSITO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il 13 luglio 2006 Mauro Falletta, giovane medico di 34 anni, sposato e padre di una bimba oggi di undici anni, perse la vita nello specchio di mare innanzi all'isola di Vulcano (Messina) in seguito all'investimento di un grosso natante da diporto poi dileguatosi senza lasciare traccia;
nel 2013 dopo 7 anni, grazie all'azione investigativa della Capitaneria di Porto, è stato individuato il natante pirata ed alcuni dei suoi presunti occupanti; la Procura della Repubblica ha iscritto alcune persone nel registro degli indagati per i reati di omicidio colposo aggravato, omissione di soccorso, favoreggiamento, false dichiarazioni agli inquirenti. In seguito a complesse e faticose indagini, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha quindi rinviato a giudizio alcuni degli indagati per l'omicidio colposo e l'omissione di soccorso ed altri soggetti, accusati di aver prodotto falsi per depistare le indagini, per il delitto di favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero;
nel gennaio 2014, però, il giudice competente (dopo aver deciso con ordinanza del novembre 2013 di

non proseguire l'istruttoria dibattimentale, a causa della complessità del procedimento e dell'alto numero di testimoni, nonostante non fosse ancora maturato il termine prescrizionale) ha dichiarato con sentenza la prescrizione dei reati ed ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti civili sulle norme del codice penale che riguardano le circostanze speciali dell'omicidio colposo e le disposizioni relative ai termini ed alla decorrenza della prescrizione;

rilevato che:

l'intera vicenda, a parere dell'interrogante, mette in luce alcune gravissime disfunzioni di cui soffre oggi la giustizia penale italiana, tanto sotto il profilo degli inspiegabili ritardi ed inadempienze che riguardano l'operato degli uffici giudiziari, quanto sotto il profilo della ragionevolezza dell'attuale configurazione dell'omicidio colposo nel codice penale e delle norme relative alla prescrizione dei reati;

nel caso dell'omicidio di Mauro Falletta, infatti, la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha presentato negli anni ben 4 richieste di archiviazione, cui sono seguite le opposizioni della parte civile e le ordinanze del giudice per le indagini preliminari che hanno disposto la prosecuzione delle indagini. Si sono persi anni prima che si arrivasse alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero solo l'8 maggio 2013;

tali ritardi, a parere dei difensori di parte civile, risultano inspiegabili in quanto già nel 2012 si sarebbe potuto procedere alla richiesta di rinvio a giudizio sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia Costiera e, almeno nei confronti di uno degli indagati, la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto disponeva degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio già alla fine del 2010;

sotto questo profilo l'attuale formulazione dell'art. 159 del codice penale sulla sospensione dei termini di prescrizione, non prevedendo fra i casi di sospensione quello della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero di cui all'art. 408 codice di procedura penale non accolta dal giudice delle indagini preliminari, fa sì che la prescrizione continui a correre nel periodo che va dalla richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero all'ordinanza del giudice che ordini ulteriori indagini o disponga che il pubblico ministero formuli l'imputazione. Tale lacuna normativa, assieme ai ritardi ed alle discutibili valutazioni della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ha determinato nella vicenda Falletta la prescrizione dei reati, proprio nel momento in cui era stata individuata l'imbarcazione con la quale era stato commesso il delitto ed erano emerse numerose prove sull'identità dei presunti responsabili;

considerato che:

l'attuale formulazione dell'art. 589 del codice penale per l'omicidio colposo, prevede una pena maggiore (reclusione da 2 a 7 anni) se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; da questa aggravante speciale deriva un aumento dei termini di prescrizione che, come stabilito dal secondo comma dell'art. 157 codice penale, tengono conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante ad effetto speciale;

il sesto comma dello stesso art. 157 prevede, inoltre, il raddoppio dei termini di prescrizione per l'omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

la mancata previsione di un'analoga aggravante per l'omicidio colposo, commesso con violazione delle norme che disciplinano la navigazione delle imbarcazioni o natanti a motore, determina un'irragionevole ed ingiustificabile a parere dell'interrogante disparità per fattispecie analoghe e di pari riprovazione sociale;

una disparità che diventa assurda per i riflessi che ha sul decorrere dei tempi della prescrizione, per i quali attualmente un omicidio colposo su strada si prescrive in un tempo più che doppio rispetto ad un omicidio colposo in mare per violazione delle norme della navigazione. Una disparità che nel caso Falletta ha prodotto un'inaccettabile diniego di giustizia che rischia di privare di ogni credibilità il nostro sistema penale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno (considerato che il procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina e le parti civili hanno impugnato la sentenza di primo grado che

dichiarava l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, riproponendo le questioni di legittimità costituzionale sopra evidenziate) promuovere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri le azioni necessarie affinché l'Avvocatura dello Stato possa, nel giudizio avanti la Corte costituzionale, avvalorare la tesi dell'irragionevolezza e della illegittimità costituzionale dell'assurda disparità di trattamento fra le 2 forme di omicidio colposo, in modo da soddisfare le legittime istanze di giustizia dei prossimi congiunti di Mauro Falletta, come quelle dei parenti delle vittime di tutti gli omicidi colposi in mare;

se non ritenga necessario prendere in considerazione l'estensione dell'aggravante speciale prevista per l'omicidio colposo, commesso con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale dei veicoli a motore, alle analoghe fattispecie di omicidio colposo per violazione delle norme sulla navigazione delle imbarcazioni a motore;

quali iniziative intenda intraprendere per avviare un complessivo ripensamento dell'istituto della prescrizione che, per come è configurato nel codice penale e per le inadempienze di taluni uffici giudiziari, si traduce in alcuni casi (come mostra il drammatico caso Falletta) in un fattore di impunità dei responsabili dei reati ed in una violazione dei principi di uguaglianza e obbligatorietà dell'azione penale, che dovrebbero invece caratterizzare il nostro sistema penale ed informare i comportamenti degli organi giudiziari.

(3-01119)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IURLARO, ZIZZA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -

Premesso che:

l'impianto di smaltimento rifiuti speciali, Formica ambiente Srl, che si trova tra le città di Brindisi e San Vito dei Normanni (Brindisi), svolge funzioni di discarica per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, prevalentemente, pericolosi;

l'ufficio Inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 4 del 23 gennaio 2014, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20 febbraio 2014, ha rinnovato l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto Formica ambiente Srl di Brindisi e di tutti gli atti istruttori e preparatori;

la Giunta municipale con delibera n. 61 del 30 aprile 2014 ha autorizzato il sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dalla Provincia di Brindisi contro la Regione innanzi al Tribunale amministrativo regionale, sezione di Lecce, in merito alla questione;

il TAR di Lecce con ordinanza del 22 maggio 2014 ha sospeso l'efficacia del provvedimento di rinnovo dell'AIA da parte della Regione, mancando la valutazione d'impatto sanitario, sino all'udienza di merito dell'8 ottobre 2014 senza, però, sospendere l'operatività dell'impianto che attualmente procede con determinazione regionale n. 348 del 5 giugno 2008;

il sindaco di Brindisi ha diffidato la Regione "a voler adottare ogni necessario provvedimento idoneo ad inibire da subito la prosecuzione dell'attività di smaltimento di rifiuti nella discarica Formica Ambiente, nelle more dell'acquisizione della Valutazione di danno sanitario prescritta dalla legge regionale n. 21/2012 e del conseguente eventuale rilascio di una nuova AIA";

il Consiglio comunale di San Vito dei Normanni ha preso impegni precisi, volti a tutelare la salute dei cittadini, sia per la discarica di Autigno sia, soprattutto, per il sito di Formica,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione della discarica di Formica;

se e come intendano procedere per monitorare l'incidenza dell'inquinamento causato dagli impianti;

quali provvedimenti vogliano adottare per far fronte ai danni alla salute dei cittadini di Brindisi e San Vito dei Normanni in termini di maggiore mortalità e aumento di malattie degenerative come tumori o altre gravi patologie.

(4-02509)

DE POLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
da un comunicato Saf Femca Cisl area chimica e raffinazione Porto Marghera si apprende che, l'11 luglio 2014, si sono riuniti gli iscritti alla Femca Cisl di Venezia delle aziende Eni-Versalis e Raffineria Eni, con la presenza del segretario generale nazionale Sergio Gigli e del segretario nazionale del comparto chimico Gianluca Bianco, oltre alla segreteria provinciale;
in tale occasione si è proceduto a una disamina del progetto di riorganizzazione aziendale discusso in un precedente incontro (8 luglio) tra il nuovo amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ed i segretari nazionali di Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil;
esso prevede una riorganizzazione generale del gruppo, garantisce la continuità operativa delle raffinerie di Sannazzaro (Pavia) e di Milazzo (Messina), ma non delle 3 raffinerie di Gela, Taranto, Livorno ed il completamento delle raffinerie di Porto Marghera e del petrolchimico di Priolo (Siracusa), pregiudicando anche il riavvio concordato, con apposito accordo con la precedente dirigenza Eni, del *cracking* di Porto Marghera;
in seguito a questi incontri, la Femca Cisl di Venezia delle aziende Eni-Versalis e Raffineria Eni e le proprie segreterie nazionali e provinciali chiedono, unitamente al rispetto degli accordi pattuiti in precedenza per la salvaguardia occupazionale (circa 600 posti di lavoro sarebbero a rischio), una convocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre delle iniziative per chiarire la politica industriale di Eni, affinché siano riconfermate le intese sottoscritte dalle parti e siano garantiti quegli investimenti di rilancio industriale tanto necessari al nostro Paese.
(4-02510)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, Maurizio ROMANI, BENCINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
con il decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato Mon 810 del 12 luglio 2013, si vieta nel territorio nazionale la coltivazione di varietà di mais Mon 810, entro il termine massimo di 18 mesi dalla sua adozione;
l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chi viola i divieti di coltivazione, con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli artt. 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;
la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 28 marzo 2014, n. 5, che vieta la coltivazione di mais geneticamente modificato per un periodo non superiore a 12 mesi dalla sua entrata in vigore e dispone l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro irrogata dal servizio competente in materia di Corpo forestale regionale;
il Tar del Lazio il 24 aprile 2014 ha respinto il ricorso proposto da un imprenditore agricolo friulano per ottenere l'annullamento del decreto interministeriale del 12 luglio 2013;
è stata rigettata, da parte del Consiglio di Stato, la richiesta di sospensione in via cautelare degli effetti del decreto;
appreso dell'avvenuto sequestro del materiale vegetale transgenico con conseguente distruzione del campo coltivato presso Mereto di Tomba (Udine) da parte del Corpo forestale regionale;
il 25 giugno è stata presentata istanza per ottenere una misura cautelare di sequestro conservativo del materiale transgenico in altri campi coltivati a Ogm da parte della polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Udine;
tale richiesta, a quanto consta, risulta ancora disattesa nella continuità del reato,

si chiede di sapere:
quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di assicurare il rispetto delle leggi e garantire la prosecuzione delle attività di contrasto alle coltivazioni illegali;
se intenda procedere agli opportuni controlli attraverso il ricorso agli organi ispettivi del Ministero presso il Tribunale di Udine e gli uffici del procuratore aggiunto dottor Raffaele Tito per garantire la continuità dell'azione della Polizia giudiziaria.
(4-02511)

CERONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il treno regionale veloce 2069, di Trenitalia percorre giornalmente la tratta Piacenza-Falconara Marittima con partenza dalla stazione di Piacenza alle ore 8.52 e arrivo previsto nella stazione di Falconara Marittima (Ancona) alle ore 13.46;
il treno è frequentato da un considerevole numero di viaggiatori, perlopiù studenti, religiosi e lavoratori pendolari che dall'Emilia-Romagna e dalle Marche si dirigono verso Roma e, taluni, anche verso Napoli. Nei giorni di massima affluenza questi viaggiatori raggiungono, circa, il centinaio di unità;
dalla stazione di Falconara Marittima parte alle ore 13.54, in coincidenza, il treno regionale veloce 2325, anch'esso di Trenitalia, diretto a Roma Termini, e arriva nella capitale alle 17.46;
il capotreno del convoglio 2069, di prassi, nei casi in cui il treno sia in ritardo di pochi minuti, avvisa la stazione di Falconara e il dirigente del traffico ferroviario, in modo che il treno susseguente, 2325 aspetti i viaggiatori che sono diretti a Roma;
risulta all'interrogante che lunedì 14 luglio 2014 il treno 2069 è arrivato nella stazione di Falconara con un ritardo di 10 minuti. Il convoglio 2325, invece, non ha atteso i passeggeri in coincidenza, come di prassi accade. I viaggiatori sono stati costretti a prendere il treno successivo per Roma, ovvero l'Intercity 541, pagando un sovrapprezzo di 11,90 euro;
ogni qual volta tale situazione si verifica, gli animi dei passeggeri si scaldano e sovente si è assistito a situazioni paradossali, prossime alla rissa tra viaggiatori adirati e personale delle ferrovie;
il personale ferroviario della stazione di Falconara, solitamente, si difende affermando che ai capotreno è stato vietato di telefonare alle stazioni di destinazione per chiedere di far attendere i convogli coincidenti. Essi si devono rivolgere al dirigente di Bari, che a sua discrezione decide se sia possibile ritardare il treno oppure no,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti se corrisponda al vero quanto affermato dal personale ferroviario della stazione di Falconara Marittima, ossia che la responsabilità del traffico ferroviario marchigiano sia affidata al dirigente del traffico di Bari;
se le ferrovie italiane intendano posticipare di pochi minuti la partenza del treno 2325 così da porre rimedio all'annosa questione esposta e non costringere i passeggeri ad impegnare ulteriori 11,90 euro per raggiungere la capitale;
se intenda attuare iniziative di competenza affinché in alternativa Trenitalia, solo in caso di mancata coincidenza con il convoglio 2325 per cause riconducibili all'azienda, conceda ai viaggiatori diretti verso Roma di viaggiare sull'Intercity 541 senza pagare il supplemento.
(4-02512)

AMORUSO - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
l'Italia fin dagli anni '80 del 1900 è stata il secondo Paese (alle spalle della sola Francia) per quanto riguarda i finanziamenti a favore del Madagascar;
a partire dal 1895 consistente era la presenza di manodopera italiana sul territorio del Madagascar, utilizzata soprattutto per coadiuvare la costruzione della linea ferroviaria che avrebbe collegato il porto di Tamatave alla capitale Antananarivo;
tuttora la presenza della popolazione italiana in Madagascar ammonta a più di 3.000 residenti che svolgono principalmente l'attività di ricezione turistica che ogni anno attira tra i 30.000 e i 50.000 turisti italiani;

il turismo è solo una delle risorse di quest'isola, ricca non solo dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista minerario e delle materie prime;
a seguito delle ultime elezioni presidenziali nel dicembre 2013 è stato formato un nuovo Governo riconosciuto dalla comunità internazionale;
sono state annullate le sanzioni gravanti sul Paese durante il periodo di crisi ed è ripresa la cooperazione con la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale, la Banca africana per lo sviluppo e l'Unione europea;
le ambasciate, che avevano chiuso durante la prima decade del Duemila, hanno recentemente riaperto le loro sedi. Un esempio per tutti è quello della Gran Bretagna, la cui rappresentanza diplomatica è stata riaperta a metà del 2013;
l'ambasciata italiana ha chiuso la propria sede ad Antananarivo il 1° giugno 2000,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di riapertura delle rappresentanze diplomatiche di altri Paesi europei in Madagascar;
se ritenga opportuno procedere alla riapertura dell'ambasciata italiana ad Antananarivo, tenuto conto della ragguardevole popolazione italiana residente in quel Paese e delle notevoli opportunità commerciali di cui l'Italia potrebbe così beneficiare.
(4-02513)

AMORUSO, LIUZZI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce che l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per concorso e per il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento;
con il decreto ministeriale per il personale scolastico n. 82 del 2012 veniva indetto un concorso, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Si precisava, altresì, che i docenti di cui ai concorsi banditi *ex* decreto del direttore generale n. 82 del 2012, le cui procedure di valutazione siano state concluse entro il 31 agosto 2013, vanno nominati "esclusivamente" per il numero dei posti messi a concorso;
con circolare ministeriale, avente ad oggetto le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti sul posto di sostegno, si è specificato che eventuali posti residui, relativi alla percentuale del 50 per cento, vanno assegnati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari, escluso il concorso bandito *ex* decreto del direttore generale n. 82 del 2012;
ciononostante, con il decreto ministeriale n. 356 del 2014 è stato autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, l'immissione in ruolo dei docenti idonei al concorso del 2012 non risultati in posizione utile rispetto ai posti banditi. Ciò a dispetto dei molti insegnanti precari che avevano effettuato la scelta di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento stanti norme più favorevoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sebbene ciò implichi, nella maggior parte dei casi, anche una scelta di una diversa provincia rispetto a quella di residenza, con implicazioni importanti per la vita personale e familiare;
tutto ciò avviene a dispetto anche di numerose pronunce della magistratura amministrativa (ultima quella del TAR del Lazio n. 4192 del 2014) che più volte ha ribadito la contrarietà all'assunzione dei non vincitori, sebbene idonei, e ha escluso che esista in capo agli idonei non vincitori un diritto allo scorrimento delle graduatorie. La scelta se procedere allo scorrimento delle graduatorie è discrezionale della pubblica amministrazione e gli idonei non vincitori non vantano alcun diritto di precedenza;
la certezza delle regole è di fondamentale importanza e chi opera nel mondo della scuola ha diritto a percorsi coerenti di stabilizzazione,
si chiede si sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda proseguire sul percorso tracciato dal decreto ministeriale n. 356 del 2014;

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di procedere al completamento delle graduatorie ad esaurimento prima di indire nuovi concorsi, ed in caso affermativo attraverso quale *iter* intenda farlo.
(4-02514)

SANTANGELO, PUGLIA, SERRA, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, DONNO, MORONESE, MONTEVECCHI, PAGLINI, BLUNDO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nei primi giorni di luglio 2014 è stato avvistato nei cieli del territorio mazarese, in provincia di Trapani, un elicottero della "Helica", un'azienda di telerilevamento aereo specializzata nella misurazione di parametri fisici e geochimici del suolo terrestre. Risulta essere una misura a carattere preventivo attuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di effettuare un'attività di monitoraggio in alcune zone del sud Italia. Ulteriori avvistamenti nella medesima area della provincia trapanese si sono verificati anche nei mesi precedenti;

tale operazione è legata al programma operativo nazionale (PON), "Sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007/2013". Esso è destinato alle aree del Mezzogiorno del Paese al fine di colmare il divario economico e sociale nei confronti delle regioni centro-settentrionali. Il programma è previsto nell'ambito della politica di coesione 2007-2013 e della nuova programmazione dei fondi strutturali. Il PON prevede uno stanziamento di fondi comunitari (poco più di un miliardo di euro) così ripartiti: asse 1, sicurezza per la libertà economica e d'impresa; asse 2, diffusione della legalità; asse 3, assistenza tecnica. Ognuna delle categorie prevede differenti sottocategorie di interesse specifico: in particolare, all'asse 1 è previsto lo stanziamento di un ammontare di circa 85 milioni di euro per la tutela ambientale. Tali fondi sono alternativamente destinati, sulla base di progetti specifici, al comando generale dell'Arma dei Carabinieri, alla Direzione generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente, o, infine, ai singoli Comuni del Mezzogiorno. Alle singole voci di spesa per la tutela ambientale sono previste attività di monitoraggio sia delle aree marine protette che del rischio idrogeologico, entrambi oggetto di reati ambientali;

l'elicottero, impiegato in un'operazione legata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, operava tramite l'uso di un sensore a raggi gamma, atto alla misurazione delle variazioni di parametri fisici e geochimici del suolo terrestre. La strumentazione utilizzata misura i parametri più importanti ossia la conducibilità, la suscettività magnetica, la densità e la concentrazione dell'elemento radioattivo. Compito del velivolo è quello di mappare il territorio e di scandagliare il sottosuolo di cave dismesse e misurare eventuali emissioni radioattive di metalli e gas. I dati raccolti permetteranno di capire se queste aree siano state riempite in maniera illegale o se siano ancora utilizzate per smaltire abusivamente rifiuti o sostanze tossiche. Verrà, infatti, rilevata ogni tipo di radiazione, sia generata da cause naturali sia dovuta alla presenza di discariche clandestine di rifiuti tossici e anche radioattivi;

soltanto in seguito all'analisi della mappatura da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si potrà ottenere un quadro chiaro e preciso dello stato di salute del territorio e degli eventuali rischi per la popolazione residente;

inoltre, risulta agli interroganti che l'elicottero della Helica stia effettuando la scansione di un'area di 4.000 chilometri quadrati interessando alcune province della Campania, Sicilia, Calabria e Puglia;

considerato che:

dai dati del *dossier* Ecomafia 2014 di Legambiente, la Sicilia è seconda in classifica per reati ambientali; sono state accertate 29.274 infrazioni nel solo 2013, una media di 80 al giorno. In larga parte hanno riguardato il settore agroalimentare, il 22 per cento delle infrazioni ha interessato invece la fauna, il 15 i rifiuti e il 14 per cento il ciclo del cemento. Molte delle inchieste avviate nell'ultimo anno in Sicilia riguardano smaltimenti illeciti di rifiuti speciali, i più costosi da smaltire;

Legambiente evidenzia che nei comuni del cosiddetto vallone, in provincia di Caltanissetta, il rischio di contrarre un tumore è del 43 per cento. A Gela, dov'è nota la presenza di raffinerie e industrie petrolchimiche il rischio è del 12 per cento. Risulta paradossale il fatto che chi vive vicino alle industrie petrolchimiche ha meno possibilità di ammalarsi di tumore rispetto a chi abita nei pressi di una miniera abbandonata;

inoltre, il 6 maggio 2014 il gip di Palermo ha disposto il sequestro preventivo del complesso industriale della distilleria "Sicilia Acquaviti" e terreni limitrofi per circa 162.000 metri quadrati, in contrada Digerbato a Marsala (Trapani). Sono in atto indagini sull'attività illecita dell'azienda, nello specifico per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il sequestro è cessato il 17 giugno, tuttavia dall'inchiesta ancora in corso è emerso che pericolosi scarti della distillazione, e in particolare borlande (propanolo, butanolo, metilpropanolo, pentanolo e altri pentanoli isomeri) venivano da tempo sversati nei terreni circostanti e all'interno di vicine cave di tufo abbandonate, finendo così nel sottosuolo. Il tutto avveniva, peraltro, a poca distanza dai pozzi dell'acquedotto comunale di Marsala. Inoltre, recentemente, a seguito di uno studio interuniversitario sulle acque italiane, realizzato nell'ambito del progetto europeo "Eurogeosurvey geochemistry expert group", è stata stilata la classifica dei comuni con la più alta concentrazione di nitrati e Marsala, con 228 milligrammi per litro, è in cima alla graduatoria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se abbia notizia delle operazioni di monitoraggio svolte dall'elicottero di Helica e se questo offra adeguate certezze di rilevamento di eventuali sostanze tossiche presenti nel sottosuolo, alla luce degli sconfortanti rapporti di Legambiente riguardanti la Sicilia e in generale le zone del nostro territorio maggiormente interessate da problematiche legate a reati ambientali;

se ritenga opportuno adottare ulteriori misure volte a porre assoluto rilievo al diritto ad un ambiente salubre come definito dalle sentenze n. 210 e n. 641 del 1987 della Corte costituzionale, e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di contrastare con fermezza i reati ambientali.

(4-02515)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente(Difesa):

3-01117, del senatore Piccoli, sull'attendibilità delle previsioni meteorologiche anche ai fini della promozione del turismo;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01118, della senatrice Bertuzzi ed altri, sull'attuazione del piano nazionale banda larga nelle aree rurali;

3-01120, della senatrice Blundo ed altri, sulle criticità del progetto "Rete adriatica";

3-01121, del senatore Cappelletti ed altri, sulla mancata attuazione del piano di rilancio delle terme di Recoaro da parte della Regione Veneto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 3a seduta pubblica del 21 marzo 2014, a pagina 31, sotto il titolo: "Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità" alla prima riga del secondo capoverso, dopo le parole: "e del Consiglio" inserire la seguente: "che".

Nel Resoconto stenografico della 277a seduta pubblica del 14 luglio 2014, a pagina 154, alla terz'ultima riga dell'intervento della senatrice D'Adda, dopo le parole: "Costituzione, ma" inserire la seguente: "non".

1.4.2.11. Seduta n. 285 (pom.) del 21/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

285a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 21 LUGLIO 2014
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 286 del 22 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,06)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 17 luglio.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, desidera avanzare la medesima richiesta o chiede di intervenire per qualcosa di diverso?

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Intervengo sul contenuto del processo verbale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora il suo intervento deve essere svolto preliminarmente. Ha facoltà di intervenire, prego.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, ben lungi da me un intento dilatorio od ostruzionistico, devo però intervenire sul verbale o, per meglio dire, sul combinato disposto del processo verbale appena letto e del Resoconto stenografico. Vorrei far presente che, nella seduta pomeridiana di giovedì 17, oltre a quanto illustrato dal collega Petrocelli, la senatrice Lanzillotta, che in quel momento faceva le sue veci, non ha dato seguito alla mia richiesta di prendere la parola. In particolare, avrei preso la parola dopo che la senatrice, per respingere la richiesta formulata dal senatore Buccarella, aveva sostenuto come motivazione che vi erano stati già altri casi simili.

Sono sempre piuttosto attenta in Aula e, semmai, mi sembra che negli altri casi in cui è stato richiesto l'inserimento di temi all'ordine del giorno mai sia stata fatta eccezione sul contenuto della richiesta, bensì su quanto poi disposto in Conferenza dei Capigruppo (per esempio, l'inserimento di quel decreto anticorruzione che oggi vediamo sempre più scivolare nel nulla). Non ho quindi mai avuto sentore che vi fossero precedenti in merito alla valutazione se si trattasse di fatti oggettivamente sopravvenuti e urgenti. Inoltre, la senatrice Lanzillotta in prima battuta aveva espresso l'indicazione che l'argomento avrebbe dovuto essere inserito all'ordine del giorno in sede di Capigruppo, laddove, invece, come fatto notare dal senatore Battista, il calendario era stato votato in Aula. Non sussistevano quindi le motivazioni addotte dalla senatrice Lanzillotta. Pertanto, ho alzato la mano per chiedere la parola, contemporaneamente al senatore Candiani, con la differenza che al senatore è stata data la parola mentre a me, che avrei richiesto spiegazioni, la parola non è stata data e la senatrice Lanzillotta se l'è data a gambe levate, impedendomi di parlare. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).*

Signor Presidente, lei sa che sono persona estremamente calma e mite, però ho un piccolo particolare: non tollero che non vengano rispettate le regole. Sono consapevole di far parte della minoranza di una minoranza, ma esigo che il mio diritto, in quanto senatore, di parlare e chiedere spiegazioni venga accolto, secondo quanto prevede il Regolamento. Non c'era nessuno impedimento alla possibilità di rivolgere questa richiesta alla senatrice Lanzillotta e francamente sono rimasta estremamente colpita dall'impossibilità di parlare.

Mi rendo conto del fatto che siamo alle marce forzate e mi rendo anche conto che la situazione di giovedì sera era estremamente delicata, tanto più perché la piazza era sguarnita: a presidiarla erano rimasti infatti soltanto cinque o sei senatori del PD. Mi rendo anche conto che la richiesta avrebbe sicuramente potuto essere affrontata in un'Aula molto più affollata. Il problema era che quella sera, alle 20, eravamo in cinque senatori del Movimento X e di Italia Lavori in Corso, una quindicina di senatori del Movimento 5 Stelle, cinque o sei senatori del PD, il senatore Calderoli e il senatore Candiani. Capisco che questo possa aver messo in difficoltà, ma fa parte comunque delle regole: se non ci sei, hai torto; non puoi salvaguardare una ragione che non hai scappando via a gambe levate. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX, M5S e Misto-ILC)*.

Mi dispiace, signor Presidente, perché sono sempre stata molto rispettosa delle decisioni della Presidenza. A me dispiace veramente, signor Presidente, che in quella occasione lei sia stato rappresentato molto male. Devo anche dire che nel momento in cui ci sarà nuovamente la senatrice Lanzillotta a presiedere dovrò essere doppiamente attenta a che vengano salvaguardate le mie prerogative come senatore e le chiedo gentilmente di fare una riflessione su questo tema. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX, M5S e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, la sensibilità della senatrice Lanzillotta, che in quel caso presiedeva, le avrebbe sicuramente consentito di avere la parola. Devo presumere che, come spesso accade a me, la Presidente non si sia resa conto che lei aveva chiesto la parola. Detto questo, non vorrei fare questioni, ma vorrei che si desse atto di ciò nel processo verbale: possiamo correggere il processo, nel senso di specificare che lei ha chiesto la parola. In tal modo se ne dà atto, se vuole e se questo è il problema. In ogni caso, mi pare di aver già chiarito questa mattina il discorso sul giudizio di ammissibilità di tali richieste e quindi non è questo il punto.

Comprendo quale sia il punto, ovvero che la senatrice Mussini ha chiesto di parlare e non le è stata data la possibilità di farlo. Spesso è successo anche a me di non accorgermi di cose del genere. *(Il senatore Scilipoti fa cenno di voler intervenire).* Anche in questo momento c'è il senatore Scilipoti che

chiede di intervenire e deve stare sempre con la mano alzata per poter attirare la mia attenzione. Abbiamo presso atto di questa situazione e ci rendiamo conto che può succedere. In ogni caso, la discussione sull'argomento non era chiusa, questa mattina l'abbiamo ripresa e quindi non le è stata tolta nessuna prerogativa, potendo intervenire ora. Dunque ne prendiamo atto.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la ringrazio, ma quello che è stato detto dalla collega all'interno di quest'Aula dovrebbe farci riflettere tutti. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Non entro nel merito e ritengo che la collega senatrice Lanzillotta, nell'esercitare la funzione di Vice Presidente, abbia fatto un buon lavoro, ma non spetta a me dirlo. Prendo atto dal punto di vista politico che in quest'Aula c'è una senatrice della Repubblica che sta facendo delle riflessioni molto pesanti, dal punto di vista politico. Perciò chiederei che la senatrice Lanzillotta, nella funzione che aveva allora, che oggi è presente in Aula, intervenga per dare una spiegazione plausibile al suo comportamento. *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Io ho già dato...

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Scusi, signor Presidente, mi faccia finire. Poi può anche darsi che dica cose che non stanno né in cielo né in terra e che per qualcuno che sta dall'altra parte della barricata sono strane e particolari, perché si scandalizzano quando si tocca qualcuno vicino a loro, e non si scandalizzano quando si toccano invece i diritti degli altri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è veramente un fatto vergognoso. Basta guardare i giornali di questi giorni per ricordare a qualcuno che sta dall'altra parte della barricata che fino a ieri gridava allo scandalo e quasi eravamo appestati perché cercavamo di difendere un Governo legittimo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non solo eravamo appestati, ma quasi quasi si vergognavano di parlare con noi. Oggi, con una sentenza che dice tutto e completamente il contrario di quanto è stato detto in questi anni, guarda caso, questi signori non si fanno sentire.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, le ho dato la parola per un motivo ben preciso.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho grande stima di lei. So che lei esercita il suo ruolo in modo meraviglioso.

PRESIDENTE. Non esageriamo.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Lei cerca di garantire tutti i presenti all'interno di quest'Aula. Però la pregherei, signor Presidente - chiami lei gli interessati, o faccia una riunione - di capire effettivamente ciò che si è verificato la sera di giovedì, e se c'è stato un atteggiamento scorretto nei confronti di un parlamentare che il Vice Presidente si assuma la responsabilità e chieda scusa pubblicamente. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan)*.

PRESIDENTE. Non aveva chiesto la parola per un altro motivo?

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Il numero legale.

PRESIDENTE. Si era scordato.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. No, non mi ero scordato. Lo avevo già detto in precedenza, signor Presidente. Mi dispiace che lei non se lo sia ricordato.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa vuole intervenire? Sul numero legale, sul processo verbale o su che cosa?

PUGLIA *(M5S)*. Sul processo verbale, signor Presidente.

Signor Presidente, in verità vorrei anche io specificare che la seduta pomeridiana di giovedì 17 luglio ha visto anche me presente, qui in Aula, tra i senatori che hanno assistito al comportamento della presidente Lanzillotta. Inoltre, sono stato anche io, come la collega, vittima di tale atteggiamento, non essendo stato ascoltato. Anche io, in quell'occasione, volevo intervenire e anche a me non è stata data la possibilità di farlo.

È pur vero, come lei ci ha già spiegato, che ciò può capitare, magari in determinate situazioni,

soprattutto quando siamo in tanti. Però - dico io - lei riesce molto spesso a vedere ciascun senatore quando siamo quasi tutti presenti. In quel caso eravamo veramente quattro gatti. Allora - dico io - ci sono momenti in cui realmente si ha la possibilità di sbagliare, perché siamo in tanti; tuttavia, in quel caso, signor Presidente, non eravamo in tanti, eravamo veramente in pochi.

È capitato a me, come agli altri; quindi, non ero il solo. Almeno tutti i presenti hanno avuto l'impressione che, in quel caso, non c'è stato uno sbaglio o una svista: mi è sembrato che l'alzarsi e l'andare via sia stato fatto proprio con scienza e coscienza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Se ha terminato, non vorrei fare il processo alle intenzioni. Comunque, l'incidente mi pare chiarito e chiuso.

PUGLIA *(M5S)*. Vorrei soltanto concludere, anzitutto nel far sistemare il processo verbale e specificare - ho letto e non c'è indicato - che io ero tra quelli che stavano chiedendo la parola. Vorrei anche specificare una cosa (lo si può leggere dal processo verbale): mancavano cinque minuti e, quindi, il fatto di dover andare via e dire no e che l'Aula era chiusa, sinceramente è stato strumentale e credo sia stato fatto appositamente. Quindi, in questo caso, è stato un atto di imperio che va a ledere le prerogative di ciascun senatore.

Non è giusto! Non è giusto! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Puglia, abbiamo chiarito. Ne diamo atto nel processo verbale.

PUGLIA *(M5S)*. Allora sono queste cose che fanno nascere non soltanto lo scontro in Aula, ma anche lo scontro sociale, perché già da queste cose si vede la distanza che c'è tra chi sta da anni qua dentro e secondo noi è casta e chi sono invece i cittadini! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Senatore Puglia, abbiamo capito.

PUGLIA *(M5S)*. No, signor Presidente, sono cose che vanno scritte e vanno dette, perché dove c'è silenzio c'è connivenza *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)!*

PRESIDENTE. Lei ha avuto la possibilità di dirlo. Diamo atto che anche il senatore Puglia era presente ed ha chiesto di intervenire.

L'incidente mi pare chiuso e chiarito. Oggi abbiamo fatto anche la riedizione di quello che è avvenuto. *(Il senatore Puglia fa cenno di voler ancora intervenire).*

Se è su questo tema, senatore Puglia, abbiamo chiuso.

Senatore Scilipoti, dove va? Ha chiesto il numero legale e se ne va?

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Non me ne stavo andando, signor Presidente, mi ero solo spostato.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ero presente...

PRESIDENTE. Era presente.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Certo, giovedì ero presente.

PRESIDENTE. Lei ha avuto l'occasione di intervenire mi pare, non è vero?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Certo, e posso anche testimoniarle che la situazione era molto più semplice di quella di oggi, perché erano presenti sì e no trenta senatori.

Signor Presidente, qui si parla anche dell'onorabilità della presidente Lanzillotta. Ritengo pertanto opportuno che ci sia una chiarificazione in Consiglio di Presidenza *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Bignami)*, anche e proprio per essere chiari dal punto di vista della correttezza delle persone e non lasciare niente in sospeso. Quindi rimetto questa proposta alla valutazione dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Grazie.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale, con le integrazioni che sono state richieste**.**

È approvato

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,24)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del***

numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 16,25)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il senatore Petrocelli ha illustrato una proposta di non passare all'esame degli articoli, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questa proposta. Mi permetta di motivare.

Innanzitutto vorrei partire dalla relazione della presidente Finocchiaro, che ringraziamo per la correttezza con la quale ha condotto, in qualità di Presidente, i lavori della Commissione. Di questo bisogna dargliene atto, in quanto ha consentito uno svolgimento corretto, con la massima partecipazione di tutti. Purtroppo non c'è stato lo stesso grado di correttezza nell'ambito dello svolgimento della funzione di relatrice del provvedimento; questo già fin dall'inizio, fin da quando, dopo l'amplissima discussione generale, alla quale la presidente Finocchiaro ha partecipato attentamente, benché la quasi totalità degli interventi, anche dei commissari, fosse altamente critica nei confronti del testo base del Governo, alla fine il testo base proposto dalla relatrice, benché fosse stato approvato un attimo prima un ordine del giorno in direzione completamente opposta, è stato imposto dal Governo. La relatrice, questa è l'impressione che abbiamo avuto, si è sottomessa all'imposizione del Governo.

Spero che non sia così, ma questa è l'impressione che abbiamo avuto tutti, cioè che il Governo abbia imposto il proprio testo base, un testo che era stato ampiamente criticato ed effettivamente poi modificato, quindi evidentemente c'erano delle criticità.

Un'altra questione in merito a quanto detto sempre della relatrice riguarda il fatto che questo testo licenziato dalla Commissione contenga tutte le sollecitazioni che sono state fatte in Commissione. Ebbene, non è vero, non possiamo affermare questo, tutt'altro: ci sono state solo delle piccole modifiche, piccoli interventi. Non ci sono stati grandi interventi: i punti chiave, i paletti che il Governo ha messo davanti a tutti sono stati sempre confermati e mai messi in discussione. Le poche aggiunte che sono state proposte, come i *referendum* propositivi, sono state bocciate, anzi «ritirate per l'Aula». La parola d'ordine era infatti «ritirato per l'Aula».

Ci aspettiamo che il dibattito in Aula si svolga sugli emendamenti e porti a conclusioni che siano diverse da quelle cui si è arrivati in Commissione, perché la Commissione è stata privata della possibilità di esprimersi e di votare su determinati emendamenti. Ogniqualvolta il Movimento 5 Stelle diceva: «Quell'emendamento proposto da un senatore del PD ci piace e lo voteremo», quell'emendamento veniva ritirato per l'Aula, altrimenti sarebbe passato. Il Governo ne chiedeva allora il ritiro per l'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Questo è quello che è successo in Commissione.

Poi mi si dice che sono stati ascoltati e presi in considerazione tutti gli interventi. Ebbene, la senatrice Finocchiaro ha citato il professor Onida. Io vorrei citare invece un'altra persona, molto cara al Partito Democratico, il professor Pace, che nella sua audizione, nella quale ha voluto specificare che aveva votato per il PD perché non si pensasse che stesse facendo *réclame* all'opposizione, in ordine alla sentenza n. 1 del 2014, che ha dichiarato l'incostituzionalità della legge n. 270 del 2005, il Porcellum, ha affermato che la sua *ratio* «è stata individuata dalla Corte nella "eccessiva divaricazione tra la compressione dell'organo di rappresentanza politica (...) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto". Dovrebbe essere quindi intuitivo» - sono le parole del professor Pace - «che un Parlamento nel quale perduri la "eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa" - che, secondo la Corte, "ha determinato un *vulnus* intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente

considerato" -, ammesso che possa esercitare la normale attività legislativa e di controllo» - quindi mette anche in dubbio questo - «(e ciò deriva dalle esplicite indicazioni della Corte al legislatore sui criteri da seguire per la nuova legge elettorale) non può invece considerarsi legittimato a procedere a revisioni costituzionali, proprio perché l'abnormità del premio di maggioranza di cui ha beneficiato il PD con il solo 27 per cento (...) condiziona negativamente la legittimità di qualsiasi processo riformatore che coinvolga la Costituzione».

Questo è quanto diceva il professor Pace, ma non si fermava neanche qui. Ha detto parole che sono state forse poco sottolineate, ma in un passaggio della sua audizione ha detto: «In questo senso solleva preoccupazioni la frase pronunciata qualche giorno fa dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento al procedimento di revisione costituzionale». Si tratta di parole riferite dal professor Pace, il quale non è stato denunciato per diffamazione o per calunnia e che sono pubbliche perché il Resoconto stenografico è pubblicato sul sito del Senato. La frase del Presidente del Consiglio da lui riportata è: «adesso l'importante è blindare la mia maggioranza». La riforma costituzionale ha questo obiettivo: blindare la maggioranza del *Premier*. Non è una riforma costituzionale per il bene del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).*

Vi dico anche perché non è fatta per il bene del Paese. Preferisco sempre affidarmi a citazioni di persone, che mi sono state ispirate anche dalla presenza in Aula del ministro Delrio, oggi numero due del Governo Renzi. È già stata ripresa, questa sua frase del 2010, quando a Reggo Emilia, evidenziando la presenza del professor Onida diceva: «Lo abbiamo voluto a Reggio perché siamo innamorati della Costituzione (...). La Costituzione ci piace così com'è. Per questo, in un momento così difficile per il Paese,» - faccio mie queste parole, parliamo di quattro anni fa e non è cambiato nulla - «di crisi economica mondiale, in cui anche nelle nostre città ci sono migliaia di famiglie in difficoltà, la cosa principale di cui occuparsi non è riformare la Costituzione. Lasciatela così com'è la Costituzione, ci piace così com'è! Pensiamo a risolvere i problemi concreti della gente, l'efficienza dei tribunali, della pubblica amministrazione, la vera autonomia nell'unità». *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).* Queste erano le parole dell'allora sindaco Delrio.

Di «svolta autoritaria» non ha parlato il Movimento 5 Stelle, così come non siamo stati noi a pronunciare le parole forti che sono state usate: queste parole non sono state dette da populisti di strada o da manifestanti, ma da esimi costituzionalisti. È stato citato solo il professor Onida, mentre ci si è dimenticati di Zagrebelsky, di Carlassare, del professor Pace, di Rodotà: anche loro hanno firmato un appello contro la «svolta autoritaria» e per questo dobbiamo citarli tutti.

Vorrei sottolineare anche un altro aspetto. Poco fa, nell'ambito della discussione - e il relatore Calderoli ha risposto - è stato lanciato un appello perché questa riforma costituzionale sia sottoposta a *referendum* confermativo, comunque e a prescindere: ebbene, non si può fare, se viene votata con la maggioranza dei due terzi. Per cui il nostro appello è di evitare, almeno, di raggiungere i due terzi, in modo tale che sia possibile fare un *referendum* confermativo. Non stiamo parlando, infatti, di una riforma da poco: è uno stravolgimento completo dell'assetto istituzionale del Paese. Non è l'elettività del Senato il problema: l'elettività del Senato - sia chiaro - è solo uno dei problemi di questa riforma, che sono altri, innanzitutto la «svolta autoritaria»: il Governo che impone al Parlamento le sue scelte, prima per decreto, oggi anche con la ghigliottina. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vi lancio allora una proposta, non provocatoria, ma seria, vera. Depositeremo in questi giorni, se non oggi stesso, un disegno di legge costituzionale di poche righe, che risolve il problema subito, alla radice: un *referendum* consultivo, di indirizzo, immediato, da fare nel 2015 - o anche prima, se possibile - in cui si chiede ai cittadini di rispondere ai punti chiave di questa riforma.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. Chiudo, signor Presidente.

Un *referendum* di indirizzo, dunque - possiamo costruire insieme i quesiti, su cui siamo aperti a discutere - che permetterà di sapere che cosa pensano e vogliano i cittadini: se vogliono il Senato elettivo, se vogliono la riduzione dei parlamentari di entrambe le Camere, se vogliono un aumento del potere del Governo nell'ambito decisionale del Parlamento, se vogliono togliere al Senato la possibilità

di votare la fiducia e lasciarla solo alla Camera. Questi quesiti vanno sottoposti ai cittadini con un *referendum* consultivo.

Subito dopo noi saremo pronti a votare qualunque cosa uscirà da quel *referendum* consultivo: raggiungerete i due terzi con i nostri voti, se metterete in votazione quanto sarà determinato dal *referendum* consultivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In quel caso non ci sarà bisogno di un ulteriore passaggio con *referendum* confermativo. Se avete coraggio, passiamo dalla consultazione preventiva del popolo. *(Prolungati applausi dal Gruppo M5S)*.

Approviamo quindi questo disegno di legge, almeno prima della terza e quarta lettura della riforma costituzionale: si può fare in poco tempo, entro fine anno, per fare poi l'anno prossimo un *referendum* consultivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Russo, lei aveva chiesto di intervenire sull'argomento precedente, ma, a causa di una mancanza di tempestività della Presidenza, non ha avuto modo di parlare. Nonostante siamo passati ad altro argomento, le cedo quindi la parola.

Come vedete, colleghi, possono succedere delle sviste.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, accogliendo il suo invito a considerare concluso l'argomento precedente, intervengo solo per precisare e per testimoniare che il comportamento della presidente Lanzillotta è stato corretto in ogni suo aspetto. *(Vivaci commenti del Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, voi avete parlato: date la possibilità di intervenire anche agli altri colleghi, visto che ho dato a tutti la possibilità di esprimersi.

RUSSO *(PD)*.In particolare, è stato dato agio, a chiunque lo avesse richiesto, di parlare, fino al momento in cui la richiesta non è sembrata pretestuosa.

Voglio solo ricordare - e di questo prego i colleghi del Movimento 5 Stelle, e non soltanto - che stiamo affrontando un tema che gli italiani ci hanno detto con chiarezza di mettere in cima agli obiettivi.

AIROLA *(M5S)*. Ma dove?

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego.

RUSSO *(PD)*. Questo fa gioco, perché gli italiani vedono *(Applausi ironici del senatore Santangelo)* chi sta accompagnando questa riforma. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Russo.

RUSSO *(PD)*. ...e vedono chi vuole fermare questa riforma. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*.

Desidero solo pregare tutti a rimanere all'interno delle regole del pur legittimo ostruzionismo.

SANTANGELO *(M5S)*. Vergognati!

RUSSO *(PD)*. Vorrei solo ricordare, dal momento che eravamo pochi in Aula in quel momento - e forse non c'era neppure lei, collega Santangelo - che ad un certo punto abbiamo chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, citando ciò che di tragico sta avvenendo nel Medio Oriente e in Ucraina.

Vorrei, e di questo imploro veramente l'Aula, che non ci abbassassimo a sfruttare mezzi che non sono nella dignità di questa sede, per impedire un dibattito che nessuno vuole comprimere, ma che gli italiani ci chiedono di esaminare velocemente e di portare speditamente avanti. *(Applausi dal Gruppo PDe del senatore Susta)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questa mattina, dopo la richiesta di non passare all'esame degli articoli da parte del Movimento 5 Stelle, condivisa poi dal senatore De Cristofaro di SEL, ho chiesto di intervenire perché non mi era chiaro quanto veniva formulato, ossia di non passare all'esame degli articoli, con rinvio del provvedimento in Commissione.

Allora, se questa è la richiesta, devo far rilevare che c'è un po' di confusione tra gli articoli 93 e 96 del Regolamento, perché la richiesta di non passare all'esame degli articoli, ai sensi dell'articolo 96, blocca

la questione e il provvedimento non ritorna affatto in Commissione. La richiesta formulata ai sensi dell'articolo 93 già questa mattina era stata peraltro avanzata e la Presidenza - devo dire correttamente ha deliberato di respingerla, in quanto non vi erano fatti nuovi che confortassero quella richiesta di sospensione che - quelli sì - avrebbero potuto consentire l'eventuale rinvio del provvedimento in Commissione.

Allora, se prima non si fa chiarezza sotto il profilo normativo-regolamentare in merito alla richiesta, mi domando di che cosa parliamo. È bene, quindi, che si sappia che la richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 96 di non passare all'esame degli articoli non comporta affatto il rinvio in Commissione, ma pone la parola fine all'esame della riforma in quest'Aula, all'inizio della sua discussione.

Peraltro, devo aggiungere che la norma di cui all'articolo 93 del Regolamento consente a ciascun senatore di avanzare richiesta di sospensione con rinvio in Commissione, ma essa deve essere proposta, stando alla lettera del Regolamento, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente del Senato, però, questa mattina, l'ha valutata - e devo dire questa volta correttamente - al di là della terminologia usata nel Regolamento, riferendosi ad una prassi del Senato. In sostanza, per prassi, la richiesta di sospensione può essere avanzata anche durante la discussione o alla sua chiusura.

Quindi, concludo dicendo che o si chiariscono questi aspetti oppure stiamo parlando in maniera molto vaga e poco tecnica soltanto per raggiungere finalità diverse rispetto agli interessi veri e reali degli italiani.

PRESIDENTE. La ringrazio per le precisazioni, senatore Falanga, ma io ho esordito dicendo che noi stiamo procedendo ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, e questa è la richiesta del senatore Petrocelli.

Consideriamolo un refuso orale: la richiesta è certamente ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento; la discussione è su questo tema e su questo voteremo.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, colleghi, mi ricollego ad una battuta del senatore Calderoli, quando ha detto di evitare di comportarci in modo da buttare via il bambino con l'acqua sporca.

Dal dibattito in Commissione è emerso in maniera piuttosto chiara che la maggioranza di quest'Assemblea è favorevole al superamento del bicameralismo perfetto. D'altro canto, è vero anche che il Governo è arrivato in Commissione con un'impuntatura netta - probabilmente, immagino, per effetto di un accordo fatto in sede extraparlamentare, che è stato alla base del disegno di legge del Governo - e pertanto il Governo si è impuntato chiedendo che fosse quello il testo base. Sostanzialmente gli spazi negoziali sono stati nulli su alcuni punti che il Governo considerava punti chiave; punti che non sono consustanziali all'idea di superamento del bicameralismo prefetto, che molti di noi hanno addirittura proposto e su cui la maggioranza dell'Assemblea converge.

A questo punto appoggio la richiesta del senatore Petrocelli nell'ottica di poter effettivamente provvedere a mettere in campo un'ipotesi di riforma che concretamente raccolga la condivisione della maggioranza, perché ritengo che, proseguendo su questa strada, il Governo stia mettendo seriamente a rischio prima di tutto la sua stessa ipotesi di riforma. Infatti, immagino che i colleghi che, come me, sono contrari a punti chiave della riforma del Governo, quali la non elettività del Senato e lo squilibrio dei poteri che originerebbe da questa riforma, sono disposti come me a cercare in tutti i modi di far sì che questo proposito non vada a compimento. Quindi, al fine di poter effettivamente dare agli italiani la correzione della Costituzione, di cui hanno bisogno e di cui il sistema ha bisogno per funzionare meglio, chiedo di ritornare a ragionare tutti insieme con un proposito comune, perché questa riforma, di cui tutti, anche il Governo, diciamo che c'è bisogno, si possa fare effettivamente non in un senso deciso da alcuni, ma in un senso condiviso da tutti i colleghi. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC, M5S e Misto-MovX)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, alle prese con una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, sento il dovere di esprimere un'opinione che spero possa aiutare l'intera Assemblea a trovare su questa proposta una posizione equilibrata e articolata.

Io non la vivo come una proposta di tipo ostruzionistico, se vogliamo ricorrere a questa semplificazione, ma la vivo, come sempre abbiamo fatto, come uno degli strumenti importanti dell'attività parlamentare. Tuttavia, è uno strumento che, calato in questo contesto, rischia di non cogliere appieno la vera portata del dibattito che si è svolto finora e che continuerà a svolgersi in questo contesto.

È un dibattito importante sulla possibile riforma epocale di una parte considerevole della nostra Costituzione e non solo di quella che riguarda il bicameralismo perfetto; io penso, infatti, ad altre parti ugualmente importanti, anche se magari meno dibattute dall'opinione pubblica, come quelle concernenti le modifiche e gli aggiustamenti sul Titolo V, perché quella parte si pone nel contesto delle riforme economiche che sono le più urgenti in questo Paese. Così come l'intero Paese, io vivo l'ansia di vedere realizzate il prima possibile le riforme economiche, quelle che incidono davvero sulla vita e sul futuro dei cittadini. Altri, invece, vivono l'ansia di correre e di arrivare presto a un risultato purché sia, anche se pieno di falle; soprattutto un risultato che rischia di dividere ulteriormente il Paese, in cui però la divisione, signor Presidente, non è in parti uguali, come siamo abituati per esempio a rilevare dai risultati elettorali. È una brutta divisione, se è vero - come è vero - che mediamente il 73 per cento degli italiani considera giusto avere un Senato modificato, modernizzato, specializzato e diverso dalla Camera, ma eletto direttamente con la sua volontà, con quella sovranità popolare che in questo contesto pare mancare. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX)*.

Nella cifra di questa riforma, che considero, sia pur possibile, ancora piena di troppi limiti e di limitazioni alla sovranità e alla democrazia del nostro Paese, e in un dibattito quanto mai opportuno, dobbiamo riuscire a individuare la possibilità di costruire quella buona riforma che serve innanzitutto agli italiani e non a qualcuno per attaccare una medaglietta nel proprio medagliere. So che non è così e che tutti, dal Governo all'intero Parlamento, siamo animati dall'auspicio di veder fatto il nostro miglior lavoro possibile in ordine alle riforme, ma per farlo c'è bisogno di completare anche in Aula, come diceva il relatore Calderoli stamani, il buon lavoro fatto in Commissione.

Per questo, nell'espletare una delle forme garantite dal Regolamento parlamentare in ordine alla tutela della democrazia di quest'Aula e delle sue minoranze (caso mai si profilassero), considero la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli un po' come guardare il dito invece che la luna, quando la luna è molto più importante del dito e ci invita a confrontarci e a rispettare quel sentimento e quella volontà popolare che sembra emergere ormai chiaramente, non solo dai sondaggi di chi vive tra la gente e sul territorio (quello era già chiaro a tanti di noi), ma anche da quelli degli istituti che tradizionalmente sono incaricati di rilevare l'opinione degli italiani. Ebbene, quella è l'opinione italiani e io sono legata prevalentemente al rispetto di quella volontà. Mi auguro quindi che quanto prima inizi questo dibattito per entrare nel merito e per dividerci in quest'Aula tra chi vuole un Senato eletto dalle segreterie dei partiti, attraverso il meccanismo dell'elezione di secondo grado, e chi invece vuole, nella riforma di un moderno Senato, ridotto nel numero e con funzioni modificate, lasciarlo intatto alla volontà e alla sovranità popolare e soprattutto alla determinazione che, attraverso il voto, noi compiamo nei processi storici e politici, soprattutto in questo che si discute da tanti anni, ma che forse oggi può arrivare a conclusione.

La fretta è cattiva consigliera, signor Presidente, e io sono certa che lei, insieme a tanti di noi, ricorderà come nello sviluppo del dibattito sta l'unica modalità vera, autentica e riconosciuta dalla nostra Costituzione, di giungere alla soluzione; senza quel dibattito quella soluzione non potrà arrivare. Per tali ragioni spero che chi ieri ha dichiarato, come la signora ministro Boschi, che il tempo è scaduto, oggi, alla luce di ciò che ha ascoltato in quest'Aula in modo molto autorevole dai relatori e non solo, comprenda che quella fretta rischia di affossare questa riforma. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e*

Misto-ILC e dei senatori Buemi e Di Maggio).

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in questo momento stiamo dibattendo sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli che, stando a ciò che abbiamo ascoltato, prevederebbe che questo disegno di legge di revisione costituzionale venisse accantonato per essere ripreso non sappiamo quando.

Noi non siamo per questo, perché siamo una forza riformista, un movimento politico che pensa che sia necessario riformare la Costituzione e andare nella direzione che abbiamo intrapreso, come sottolineato in più di un'occasione in Commissione. Però, signor Presidente, anche in base a quello che lei ha dichiarato questa mattina, ci sono alcuni fatti nuovi che potrebbero portare ad andare in una direzione opposta rispetto a ciò che ci ha detto lei qualche minuto fa.

Mi spiego meglio. I relatori ci dicono - e lo hanno ripetuto in più di un'occasione durante gli interventi - che è necessario fare sintesi degli emendamenti, ma il disegno di legge costituzionale presenta una serie di criticità che è giusto portare avanti e non lasciare, a nostro parere, alla risoluzione dell'Aula. Per questo motivo riteniamo sia giusto effettuare un passaggio veloce in Commissione, che porti anche a dare quelle risposte che in questo momento...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Centinaio. Per non riprendere la polemica sul tema, ricordo che il senatore Falanga ha chiarito che non si tratta di tornare in Commissione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Lo lasci parlare.

PRESIDENTE. Certamente, ma vorrei evitare di tornare su una discussione già fatta. Stiamo trattando la richiesta di non passaggio agli articoli, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento del Senatore.

Prego, senatore Centinaio, riprenda pure.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. È per cercare di uscire da questa *impasse*, perché buona parte dell'Assemblea, signor Presidente - forse lei la vive dagli scranni della Presidenza mentre noi la viviamo da qui, dove forse c'è una visione totalmente diversa - non ha l'idea che questo provvedimento debba essere bloccato: buona parte dell'Assemblea ha un'idea precisa, ossia che questo provvedimento torni in Commissione anche alla luce di quello che è stato dichiarato dai relatori, nonché per alcune motivazioni politiche. Buona parte dell'Assemblea in questo momento sta aspettando dal Governo - prego il ministro Boschi di ascoltarci un secondo - delle risposte ad alcune proposte alternative che sono state fatte.

Di conseguenza, non ci si può accontentare dell'intervento che ha fatto oggi il Ministro perché, seppure sia stato un ottimo intervento, di cuore oltre che tecnico, non sono state date delle risposte a molti Gruppi parlamentari che in questo momento stanno chiedendo delle risposte concrete al Governo, ai relatori e alla maggioranza, che permettano di capire se questo testo di revisione costituzionale sia quello che dobbiamo votare così com'è perché non viene posta la fiducia solamente per una questione morale (sarebbe veramente scandaloso visto quello che ci appresteremo a votare nei prossimi giorni e tutte le fiducie che verranno poste prossimamente).

Semplicemente aspettiamo delle risposte, e forse non è giusto che arrivino in Aula: forse è opportuno che si torni in Commissione, dove in modo veloce, ma concreto si diano delle risposte ai vari Gruppi parlamentari, e poi si torni in Aula con il testo da votare. È questo il motivo della mia proposta.

Anche perché sono stato attento al suo intervento, ministro Boschi, contrariamente al suo Presidente del Consiglio che invece, quando parlano gli altri, va a vedere la partita (e glielo ricorderò in eterno). Noi siamo qui e l'ascoltiamo perché abbiamo rispetto di lei e di quello che rappresenta in questo momento. Ebbene, lei ci dice di non avere paura delle idee altrui. Apprezzo questo passaggio del suo intervento, l'apprezzo veramente tanto, e proprio perché lo apprezzo ritengo che lei l'abbia detto in modo sincero. E proprio perché penso che non abbiate paura delle idee altrui, ritengo che un passaggio in Commissione - dove ci si confronta, magari ci si scontra un poco, ma si esce con quelle ulteriori modifiche di cui parlavano i relatori - consenta poi di tornare in Aula e affrontare in modo più sereno

una votazione che, mi sembra di capire, sarà abbastanza lunga; non vorrei che oltre che lunga fosse anche tempestosa, lasciamola lunga e basta. Non si perde tantissimo tempo.

Penso che lei ormai mi abbia conosciuto, anche nelle riunioni di Presidenza cui abbiamo partecipato entrambi. Si cerca sempre di fare proposte costruttive per arrivare a migliorare il lavoro sia del Governo che di questa Aula. Non si fa ostruzionismo, non si fa opposizione tanto per farla. Si fanno proposte costruttive, si cerca di risolvere problemi e di farlo nel modo migliore possibile. Ripeto, i relatori hanno detto determinate cose e forse è giusto che tutti insieme le analizziamo nelle sedi opportune. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami. Congratulazioni).*

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, intervengo con riferimento a quanto spiegato prima dal senatore Falanga e ripreso ora dall'intervento del Capogruppo della Lega. Vorrei precisare quanto segue. Se ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento l'Aula è invitata a pronunciarsi per una presa di posizione che di fatto interrompe il processo legislativo in atto, ci sono dei senatori che, ai sensi dell'articolo 93, chiedono che successivamente l'Aula venga chiamata a pronunciarsi su un eventuale rinvio in Commissione. La convenienza di questo rinvio in Commissione dal nostro punto di vista sarebbe di tutti, per una semplice ragione. Infatti, su tale questione insistono l'aspetto dei tempi e quello dei contenuti, ma se riuscissimo a chiarirci in un passaggio veloce in Commissione, come detto dal collega Centinaio, su alcuni aspetti di contenuto, il ritorno in termini temporali può essere anche nell'interesse del Governo e di quei Gruppi politici che intendono accelerare la riforma.

Mi spiego. Come ha ricordato anche la presidente Finocchiaro, c'è il rischio che, nel fare ricorso ad espressioni come «deriva autoritaria» non si prenda sufficientemente in considerazione il fatto che effettivamente ci sono aspetti di contenuto che riguardano, per esempio, la garanzia sul percorso di elezione del Presidente della Repubblica, effettivamente considerati nello specifico dal disegno di legge. Credo quindi che il beneficio per i tempi dell'approvazione, intendendo con questo termine il riferimento ai quattro passaggi, possa essere dato da un passaggio ulteriore in Commissione che permetta di chiarire alcuni degli aspetti più controversi della norma e ci consenta poi di procedere spediti sia al Senato che alla Camera per l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Mi sembrerebbe una cosa di buon senso che invito i responsabili dei Gruppi politici a prendere in considerazione. Abbiamo oltre 7800 emendamenti depositati ed è chiaro quindi ciò che ci attende. Credo che un passaggio in Commissione possa favorire invece un'accelerazione, in termini ragionevoli, una volta chiariti alcuni dubbi.*(Applausi dai Gruppi PI e M5S)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ebbi modo di dire in questa Aula qualche giorno fa (ma non era presente in quella occasione il Ministro), che anche la peritonite lascia 48 ore di tempo. E dovendosi mettere mano a una parte fondamentale della nostra Costituzione, qual è la sua parte seconda, tutta questa velocità, tutto questo arrabattarsi per stare all'interno di date che sono vicinissime, presuppongono ben altri scopi che non la disponibilità a fare questa modifica nelle Aule del Parlamento.

Ebbi poi modo di dire che, già dal punto di vista procedurale, dovendosi lavorare su di un atto che non era di iniziativa parlamentare, ma dell'Esecutivo, la cosa poco quadrava. Si è fatto un gran parlare del fatto che le regole del gioco le si modifica e si concorre a modificarle tutti insieme, ma sembra veramente un paradosso che sia il Governo (il potere costituito in quel momento) a proporre questo cambio di regole.

Anche io ritengo che una qualche forma ostruzionistica, se del caso, la faremo, così come l'abbiamo subita quando il centrodestra era maggioranza in queste Aule. La faremo, sì, ma dal punto di vista della contestazione di quello, che a nostro avviso, non va. E mi sembra veramente oltremodo strano, anche dalle affermazioni un po' apodittiche che il Ministro ha svolto stamattina in quest'Aula, che non

sia considerato nostro buon diritto farci sentire sui punti sui quali noi non siamo d'accordo.

Mi sembra che buona parte della contestazione e dei malumori sia incentrata sul fatto che a noi non piace un Senato che non sia elettivo e al suo combinato disposto con l'Italicum (che è pronto come legge elettorale). Sostanzialmente, al di là dei panegirici e dei giri di parole, noi ci troveremo di fronte, quando, malauguratamente questo dovesse diventare legge dello Stato, al fatto che abbiamo praticamente conculcato la libertà e il diritto che il popolo italiano hanno di scegliersi i parlamentari. Di questo si tratta, e non di altro.

Quindi, non riusciamo a capire perché un Governo animato, a dire del Primo Ministro e del ministro Boschi, da ogni buon sentimento nei confronti della collaborazione che nelle Aule parlamentari deve venire su queste tematiche, si intestardisca e faccia di questo tema una linea di confine: quasi che far scegliere al popolo i propri rappresentanti sia da considerare come le colonne d'Ercole tra quello che è il vecchio e quello che è il nuovo.

Io, da buon liberale, sono conservatore e progressista. Tendo a conservare la libertà quando questa viene minacciata, e sono progressista quando altri spazi di libertà devono essere ancora conquistati. Quello che non mi è piaciuto e ha dato forse luogo a questo mio intervento è stato il giudizio *tranchant* che il Ministro ha dato sul fatto che chiunque volesse modificare quest'impianto appartenesse alla categoria dei retrogradi, ai nostalgici di un'Italia che in 30 anni non ha voluto cambiare le cose. Guardi, signor Ministro, che le cose si possono anche cambiare in peggio. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Il cambiamento in quanto tale è quindi un aggettivazione, ma non sempre positiva, perché cambiare non significa necessariamente cambiare in meglio o cambiare quello che serve al cambiamento stesso.

Così come ho trovato del tutto fuori luogo - ma fa parte forse della dialettica governativa - definire folli coloro i quali non ci stanno!

Ebbene, se devo richiamare Tommaso Moro e quello che disse Erasmo da Rotterdam nel «Morias Enkomion», evviva Dio che esiste l'«Elogio della follia»! Infatti, da «Il berretto a sonagli» di Pirandello a «Uomo e galantuomo» di Eduardo sono costantemente chiamati folli tutti coloro che hanno un atteggiamento di schiettezza, tutti coloro che non riescono a percorrere quello che Thomas Mann chiamava «la via maestra», in fondo alla quale ci sono sempre il conformismo, l'opportunismo e la mediocrità. *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX).*

Quindi, che il Governo ci dia la patente di folli - per la verità, personalmente me la sono beccata anche in altre sedi - viva Dio, signora Ministro, per dirla con Eduardo, che in una famosa poesia dialettale conclude dicendo «e pure s'incontr 'a morte a guarde 'n faccia nun tengo paura 'o stesso, pecché a mmè me fa paura sul' 'o fesso!». Traduco: dovete avere paura degli stolti, dei conformisti, di coloro che non hanno il coraggio e la libertà di manifestare le proprie opinioni. Quindi che lei, con un volto angelico ed un fare elegante e suadente, ci dia dei folli solo perché non intendiamo votare questa ipotesi di riforma mi sembra effettivamente un poco esagerato.

Faccia così, in Commissione o fuori della Commissione: dica al suo Presidente del Consiglio che basta introdurre l'elettività del Senato, che basta introdurre le preferenze nell'Italicum! *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX).*

Bastano queste elementari modifiche che riportino al popolo la sovranità, perché il Senato non può essere il dopolavoro dei Consiglieri regionali, né bisogna riperpetrare la triste storia di un leaderismo e di un peronismo che non hanno più ragion d'essere; i capobastone e i capi partito sono tali solo se vengono scelti e se la loro linea politica può essere confermata dagli elettori.

Viceversa, signora Ministro, meglio qualche pazzo in più che qualche cortigiano servitore abbastanza sciocco, che si piega non al vento della propria scienza e della propria consapevolezza, ma allo scranno di Ministro o al fatto di dover dire si al potente di turno! *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-MovX e Misto-ILC e della senatrice Bonfrisco).*

La apprenda questa nozione, non ci tratti come persone che hanno scarso senso del proprio dovere, perché non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo votargliela questa riforma. Ce lo impone il nostro

decoro di parlamentari e il coraggio che abbiamo di dire di no al potere.

Che cos'altro è il liberalismo, se non la limitazione dei poteri e non riconoscere al cittadino prerogative e diritti che non sono nella disponibilità di alcuno? *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-ILC, Misto-MovX e Misto-SEL)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Crimi. Può intervenire solo se la sua è una dichiarazione in dissenso.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in verità, intervengo per quanto riguarda la richiesta avanzata dal collega Petrocelli di applicazione dell'articolo 96 del Regolamento del Senato. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale, egli ha avanzato la richiesta di non procedere all'esame degli articoli. Io, invece, non ne sono convinto, collega, anche perché è fondamentale votare articolo per articolo, poiché il tutto nasce da un vizio. Il disegno di legge costituzionale n. 1429 reca appunto disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario e proprio in riferimento al bicameralismo paritario c'è una serie di emendamenti che va a migliorare il testo proposto. Personalmente non sono neanche un oppositore del superamento del bicameralismo perfetto. Sono anzi assolutamente convinto che un bicameralismo differenziato, ma paritario, con pari dignità tra le due Camere, sia fondamentale.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, vorrei ascoltare il suo dissenso o il suo assenso sulla proposta in esame. La ringrazio. *(Commenti del senatore Susta)*.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei anche esprimere...

PRESIDENTE. Lei può esprimere il suo dissenso o il suo assenso. Il suo Capogruppo, il senatore Crimi, ha già abbondantemente illustrato la questione.

PUGLIA *(M5S)*. La sua questione, personale, però...

PRESIDENTE. La sto invitando ad attenersi al tema, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Mi attengo al tema, ma per poter dare un parere, e quindi esprimere quello che, alla fine, ritengo sia importante e necessario fare per il Senato, c'è bisogno di una spiegazione.

PRESIDENTE. Si può essere sintetici anche nel dissenso.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, signor Presidente: cercherò di abbreviare il mio discorso.

Quindi, in pratica, il bicameralismo differenziato non è un problema, ma il problema sta nel fatto che una delle Camere non sarà più una Camera con pari dignità, non sarà più una Camera di persone elette dal popolo, ma semplicemente di nominati dai partiti, che già di per sé sono persone soggette al Governo. Un consigliere regionale, o un sindaco, già di base sono persone soggette al Governo.

Allora è fondamentale andare a votare articolo per articolo. Certo, ci sono dei colleghi che hanno fatto delle osservazioni molto interessanti, ma per adesso rimango di questa idea e invito realmente a discuterne. È vero che ci sono tantissimi emendamenti, ma ad esempio ci sono gli emendamenti della collega senatrice De Petris...

PRESIDENTE. Senatore Puglia, sia coerente con questo invito a discutere e abbrevi il suo intervento. *(Applausi del senatore Carraro)*.

PUGLIA *(M5S)*. La collega senatrice De Petris ha presentato una serie di emendamenti che, coerentemente con quello che dico, mi vedranno firmatario, se eventualmente la collega lo consentirà.

Allora è fondamentale votare articolo per articolo, perché ricordiamo che questo disegno di legge nasce viziato alla base. Infatti, noi che siamo qui e che dovremmo votare direttamente il provvedimento - secondo la proposta avanzata dal collega - andiamo già a *bypassare* il principio sancito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014. Da tale principio discende il fatto che siamo qui, ma tecnicamente siamo delle persone che siedono su questi banchi incostituzionalmente.

PRESIDENTE. Per la seconda volta la invito a concludere, senatore Puglia, dopodiché mi troverò costretto a interromperla, cosa che non vorrei fare.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, grazie per la sua disponibilità.

Pertanto io, a meno che non ci sia un altro intervento o un altro collega che mi convinca, sono convinto di non appoggiare del tutto la proposta del mio collega Petrocelli. Ringrazio il Presidente per avermi concesso la parola. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Petrocelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti dal Gruppo PD)*.

MIRABELLI *(PD)*. Il senatore Puglia ha votato a favore!

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Il senatore Puglia aveva detto che se qualcuno l'avesse convinto avrebbe votato a favore. Quindi, ho cercato di convincerlo. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La richiamo all'applicazione del Regolamento, senatore Puglia. Che non succeda più.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, poiché tocchiamo la Costituzione del Paese, bisognerebbe iniziare a dire, in riferimento all'articolo 1 della Costituzione stessa, che recita che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, che forma di democrazia vogliamo dare a questo Paese.

Se andiamo a leggere le varie parti della Costituzione, si può intuire la volontà di far perno sul sistema delle autonomie locali. Un sistema che fa perno sulle autonomie locali è un sistema che le riconosce e, pertanto, si fonda su un principio federalista. La parola federalista sembra un tabù che non si vuole assolutamente mai citare, perché la parola federalismo richiama un progetto politico che, pur condiviso nell'operatività, viene osteggiato in quanto a paternità. Sembra che, con riguardo a questo Paese, che tutti vogliono rispettoso delle autonomie locali, se lo scriviamo nero su bianco, questo risultato dovrebbe essere appannaggio di un partito politico che di questa questione ha fatto un proprio cavallo di battaglia, ossia la Lega Nord.

Ma spogliamoci, a questo punto, dei vestiti e delle casacche. Non siamo rossi, gialli, né verdi che vogliono inserire in una Costituzione d'imperio e brutalmente le proprie posizioni, ma siamo un gruppo di persone che, con un mandato politico, in quest'Aula dovrebbero far corrispondere una Costituzione reale, cioè un Paese, con la Costituzione materiale, cioè nero su bianco, stabilendo le nuove regole, o adeguando la Costituzione alle nuove esigenze del Paese.

Oltre ad aver inserito la parola «federalismo» con l'emendamento 01.1 abbiamo voluto inserire, sempre nell'articolo 1, la parola «popoli». Nessuno ci può far cambiare l'idea sul fatto che questo Paese sta assieme per il rispetto che portiamo vicendevolmente verso le grandi differenze, verso le grandi differenziazioni che caratterizzano aree e Regioni, cioè popoli, di questo Paese.

Stiamo dando il via ad una riforma costituzionale che ripercorre esattamente quelli che erano gli scritti e i pensieri del professor Miglio, il quale come minimo aveva individuato tre grandi macroregioni, che rispondevano a tre sistemi macroeconomici o socioeconomici, che rispondevano a culture, a metodi, a popoli orgogliosi ognuno delle proprie particolarità. Perché non riconoscere che questo Paese è una sommatoria di culture, di esperienze, di gastronomie, di metodi di concepire la vita e il lavoro anche diversi e, pertanto, riconoscere in Costituzione che l'Italia è un insieme di popoli che si raggruppa sotto

un unico sistema, che deve essere a questo punto federalista? L'articolo 1, che noi vorremmo scrivere, è un po' la sintesi, il succo, contiene le formule di principio di queste poche affermazioni che ho potuto fare.

Quello che vorremmo andare a scrivere poi con l'emendamento 01.2, che modifica l'articolo 5 della Costituzione, è il completamento di quanto già c'è in Costituzione, ossia che i metodi della legislazione si rifanno ai principi del federalismo, dell'autonomia e del decentramento e che nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà. Dobbiamo dirlo nei primi articoli, sebbene ciò sia affermato successivamente in Costituzione. Ricordiamo in proposito quanto abbiamo lottato negli anni trascorsi perché entrasse in Costituzione il principio di sussidiarietà; siamo riusciti ad inserirlo ben due volte nell'articolo 118. L'abbiamo inserito al primo comma, dove si parla del metodo e di come si legifera in questo Paese «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza», e l'abbiamo ripetuto al quarto comma, sempre dell'articolo 118, dove si parla anche di rapporto trasversale pubblico-privato, ossia di iniziativa dei cittadini. Anche quest'ultima, se è nell'interesse generale, risponde ai principi di sussidiarietà: non ingerisca lo Stato dove può far molto meglio il cittadino, dove può far molto meglio l'associazione di cittadini, dove può far molto meglio l'impresa privata.

Questi principi, che siamo riusciti a far inserire in Costituzione con l'ultima riforma del 2001, è bene che compaiano proprio all'inizio, nei primi 12 articoli, nei principi fondamentali, proprio per rimarcare che l'azione del Governo, e del Parlamento conseguentemente, si ispirerà al principio di sussidiarietà. Non faccia il Governo centrale ciò che possono fare le Regioni, non facciano le Regioni ciò che possono fare molto meglio i Comuni, così adeguandoci a questo sacrosanto principio, che è stato capito anche dal legislatore del 2001, ma che è bene che compaia nei primi 12 articoli, cioè nei principi fondamentali su cui si organizza la Repubblica italiana.

Affiancandolo al principio di sussidiarietà, non possiamo trascurare un altro principio a cui del resto fa riferimento l'Unione europea, ossia il principio di autodeterminazione dei popoli. Su questo principio si sono scritti tomi, un'infinità di testi e di saggi, ma c'è sempre stato pudore nell'inserire questa espressione all'interno dei testi fondamentali, delle Costituzioni degli Stati, quasi a significare che se si sancisce in Costituzione il diritto di autodeterminazione, automaticamente scatta il diritto, per qualsiasi componente o parte di Paese, popolo, regione o altro, di secedere, perché questa è la naturale conseguenza dell'affermazione che esiste un diritto sovrastatale, antistatale, prestatale di autodeterminazione dei popoli.

Se all'articolo 5 la nostra Costituzione scrive che si riconoscono le autonomie locali, significa che non sono istituite perché la Costituzione costituisce questo tipo di autorità locale, questo tipo di ente sottordinato o sovraordinato ad altri: il termine «riconosce» ha una valenza storica. Il termine «riconosce» vuol dire che la Repubblica italiana riconosce le autonomie locali come preesistenti, che la Repubblica ingloba una serie di enti preesistenti allo Stato.

PRESIDENTE. La invito a concludere, prego.

DIVINA *(LN-Aut)*. Le chiedo meno di un minuto per concludere, signor Presidente.

Dal momento in cui già in Costituzione esiste l'espressione «riconosce (...) le autonomie locali», non si può non accettare il nostro emendamento 01.4 volto ad inserire all'articolo 12 della Costituzione la previsione che ciascuna Regione ha come simbolo la propria bandiera ed il proprio inno, preesistenti addirittura alla Costituzione italiana.

Speriamo quantomeno che su tali questioni non di secondo piano, come la bandiera e l'inno di ogni Regione, che significa veramente dare attuazione al riconoscimento dell'autonomia, si accettino i nostri emendamenti, perché il loro inserimento in Costituzione sarebbe davvero una gran bella cosa. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei anch'io illustrare alcuni emendamenti, sempre in riferimento all'articolo 1, mi premeva soffermarmi su due emendamenti a mia prima firma e sottoscritti da tutto il Gruppo, in particolare sull'emendamento 1.1947.

Faccio subito una premessa. Proprio perché il nostro Gruppo non ha volontà ostruzionistica, di tutto questo pacchetto di emendamenti che sono riferiti all'articolo 1 ci soffermeremo a motivare e ad argomentare nel merito le proposte emendative per noi più importanti, questo a significare la volontà della Lega Nord di continuare a dare il proprio contributo migliorativo al testo di riforma, così com'è stato fatto in Commissione, e avanzare quelle che secondo noi sono delle proposte di buonsenso che possono trovare condivisione da parte dell'Aula e da parte dei colleghi degli altri Gruppi.

Con l'articolo 1 affrontiamo in particolare gli articoli 55 e 56 della Costituzione, che sono i primi articoli fondamentali che danno l'impianto del nuovo tipo di Senato che stiamo disegnando, del nuovo tipo di Camera che vogliamo portare avanti, che deve essere veramente rappresentativa delle Regioni e delle autonomie territoriali. I nostri emendamenti vanno in questo senso: di rafforzare un ruolo vero ed istituzionale, di rappresentanza dei territori, come dovrebbe essere in questo disegno di legge costituzionale.

Molti costituzionalisti sono intervenuti in Commissione a dibattere di come debba intendersi questa rappresentanza istituzionale, con riguardo alla presenza delle Regioni, di altri enti locali e dei Comuni. In quest'ottica si è discusso, in particolare, di quale debba essere la più corretta composizione del nuovo Senato, con rappresentanti tratti, appunto, dai Consigli regionali e tra i Presidenti delle Giunte, ma anche con rappresentanti dei Comuni-Città metropolitane e dei sindaci dei Comuni capoluogo.

Ci si è poi anche interrogati - e ci si sta interrogando - su quante di queste presenze debbano esserci, cioè in che numero i sindaci possano essere rappresentativi. Ricordiamo che il nuovo Senato, così come articolato nel disegno di legge costituzionale, esercita la funzione legislativa, mentre i sindaci sono espressione di funzione amministrativa. A questo proposito, si è dunque subito individuato un primo tema di dibattito vero: ci si è chiesti se, nell'ambito della funzione legislativa che anche il nuovo Senato viene ad esercitare, sia giusta e si giustifichi - e, nel caso, in che misura - la funzione di rappresentanza dei sindaci.

Per noi è importante che vi sia una rappresentanza vera dei territori e, quindi, che vi siano anche i sindaci a rappresentare le città e i Comuni più importanti: crediamo che sia giusto estendere la platea dei componenti del nuovo Senato. Ma riteniamo che debba essere data priorità a quelle che sono le funzioni regionali e che quindi la rappresentanza nella nuova Camera che andiamo a disegnare sia davvero espressione del ruolo fondamentale delle Regioni, vale a dire quello di salvaguardare i territori, di esercitare le funzioni legislative nel modo migliore e più efficace per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini che si trovano a vivere in un dato territorio.

Abbiamo anche presentato emendamenti in questo senso - che sono stati accolti in Commissione - che andavano nell'ottica di una rappresentanza vera e democratica. In particolare, abbiamo preteso - e per fortuna la proposta è stata accolta dai relatori - che vi fosse la proporzione con la popolazione residente nelle varie Regioni.

Ricordo che il testo originario presentato dal Governo era inaccettabile sul punto proprio per il fatto che, innanzitutto, Regioni come il Veneto o la Lombardia - che hanno rispettivamente 5 e 10 milioni di abitanti - avessero un numero di senatori (sei) uguale a quello delle Regioni più piccole (come il Molise) o delle Province autonome di Trento e Bolzano, che avevano diritto ad avere più rappresentanti in ragione anche della loro specialità. Questo era inammissibile e per fortuna - lo ripeto - la nostra proposta è stata accolta, per cui si è sancito il principio sacrosanto della proporzione rispetto alla popolazione residente.

Con l'emendamento 1.1947 che ho richiamato noi chiediamo che il nuovo Senato abbia, innanzitutto, la denominazione «Senato delle Autonomie», visto che il testo uscito dalla Commissione, che è ora al nostro esame, reca ancora la dicitura «Senato della Repubblica»: sarebbe stato più giusto e coerente con l'impianto riformista e federalista che stiamo cercando di disegnare - a nostro avviso, per la verità, ancora troppo poco federalista - parlare di «Senato delle Autonomie», perché è questo il senso che vogliamo dare: rappresentanza vera ai territori.

In ogni caso, al di là della denominazione, per noi è importante la sostanza. Chiediamo pertanto che vi sia una modifica: anziché dire che il nuovo Senato rappresenta le istituzioni territoriali, per noi è

fondamentale sottolineare il fatto che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali.

Nel complesso degli emendamenti, accanto a questo abbiamo anche e soprattutto cercato di incidere sulle funzioni che il nuovo Senato deve avere.

Signor Presidente, mi riservo di intervenire anche in seguito nell'esame degli emendamenti agli altri articoli, quando poi dibatteremo della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, che ci sta molto a cuore, perché delinea le competenze e le funzioni che la nuova Camera va ad esercitare nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato, da un lato, e delle Regioni, dall'altro, per cui dibatteremo in sede di esame degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

In questa sede, però, è importante fare delle premesse. Perché vi sia una funzione vera di raccordo del nuovo Senato con le autonomie e le articolazioni territoriali, è rilevante dare davvero a questa riforma il senso di rappresentanza vera e democratica. A nostro avviso, con questi emendamenti si va a precisare in modo migliore il significato della nostra proposta.

Intervengo poi su un altro emendamento che ci sta molto a cuore, l'1.0.7, che si riferisce all'articolo 56 della Costituzione. Molti altri colleghi hanno presentato altrettanti emendamenti significativi che riguardano il punto dolente, rimasto aperto, di tutto l'impianto della riforma, ossia il sistema di elezione del nuovo Senato. Abbiamo presentato una proposta articolata, secondo noi di buon senso. Due sono le proposte alternative che incidono anche sulla composizione della Camera dei deputati. Noi riteniamo ingiusto che si vada ad incidere sul Senato prevedendo una composizione a 100 senatori, nel senso che siamo favorevoli alla riduzione della composizione dei membri, ma riteniamo altrettanto ingiusto lasciare il numero di 630 deputati nell'altro ramo del Parlamento. Questo perché, quando il Parlamento si troverà a deliberare, a decidere, ad esercitare la propria funzione legislativa in seduta comune, nelle materie in cui questo è previsto, si determinerà sicuramente uno squilibrio e si creerà una sorta di Parlamento bulgaro. Se poi pensiamo - e lo abbiamo anche sottolineato nei nostri interventi in discussione generale - che la Camera dei deputati sarà eletta con il sistema previsto dal cosiddetto Italicum, riteniamo che il meccanismo che si verrà a determinare sarà molto, molto pericoloso e profondamente ingiusto. Si tratta di un sistema elettorale che prevede ancora le nomine da parte delle segretarie politiche, senza quindi dare ascolto alla voce diretta del popolo, senza il sistema delle preferenze e, quindi, con una Camera che risponderà esattamente all'Esecutivo perché sarà creata a sua misura ed immagine. Riteniamo profondamente sbagliato prevedere un sistema di questo tipo.

Dico subito che siamo favorevoli alla fine del bicameralismo perfetto e paritario, al suo superamento. Riteniamo sia arrivato il momento di andare oltre, ma bisogna fare molta attenzione su come si va a designare l'impianto della riforma.

Con il nostro emendamento proponiamo che il numero dei deputati... *(Il microfono della senatrice Bisinella si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, la prego di concludere.

BISINELLA *(LN-Aut)*. ...si riduca da 630 a 400 (abbiamo fatto anche una formulazione forse di buon senso di 500 deputati), prevedendo il mantenimento della circoscrizione Estero e rendendo eleggibili tutti gli elettori che abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età.

Prevediamo che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettui dividendo il numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione effettuato, distribuendo i seggi in modo proporzionale in base alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Riteniamo questo un sistema di buon senso che si giustifica e che bilancia i rapporti e il sistema di potere tra i due rami del Parlamento.

Invito, quindi, i colleghi a riflettere al riguardo. Molti Gruppi hanno presentato emendamenti in tal senso. Credo che questa sia la sede giusta per svolgere i necessari approfondimenti e per arrivare anche ad una approvazione delle proposte avanzate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aute dei senatori Campanella e Bignami)*.

D'ANNA *(GAL)*. Premetto, signor Presidente, che con il senatore Compagnone ci siamo accordati su

quali emendamenti presentati dal nostro Gruppo intervenire.

Io desidero intervenire per illustrare l'emendamento 01.5, che riguarda la modifica dell'articolo 21 della Costituzione, con il quale io e gli altri firmatari proponiamo di aggiungere l'articolo 21-*bis*, che così recita: «È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione».

Innanzi tutto, vorrei chiarire che la resistenza avviene ovviamente nell'ambito delle leggi e dei Regolamenti, e che quindi questo tipo di diritto deve essere poi regolamentato nell'ambito dei codici, perché non possa essere minimamente inteso come un diritto arbitrario e, men che meno, come un diritto che possa dare luogo ad atti di violenza o di illegalità.

Proponiamo questo tipo di formulazione perché, nel momento in cui l'impianto che ci propone il Governo è per noi chiaramente liberticida, nel senso che c'è la palese privazione di poter intervenire direttamente nella scelta dei parlamentari da parte dei cittadini, credo che riconoscere ed esercitare il diritto alla resistenza rispetto a qualsiasi forma di imposizione sia uno degli elementi che possano caratterizzare le cosiddette società aperte, che secondo Karl Raimund Popper, sono quelle in cui sono ammesse tutte le divergenti opinioni e vi è l'unica preclusione nei confronti degli intolleranti.

Dico questo non già perché questo sia un tema di secondaria importanza, ma perché credo che chi si accinge a modificare radicalmente la Costituzione di questo Stato - lo dicevo poc'anzi al Ministro - debba porsi innanzi tutto il problema dei cosiddetti diritti negativi, cioè di quella parte dei diritti che non sono nella disponibilità di qualsiasi potere o di qualsiasi autorità. Più larga è la gamma dei diritti negativi più ampi sono i margini di libertà e di tutela per il cittadino rispetto all'invadenza, spesso anche legislativa, dello Stato, e rispetto a tentativi di coartare questi stessi diritti.

Io non scopro niente, perché è chiaro agli astanti che questo tema fu introdotto da John Locke, padre del liberalismo, il quale ha detto testualmente: «Chiunque usi la forza senza il diritto, com'è nella società il caso di chi lo fa senza esservi autorizzato dalla legge, si pone in stato di guerra con coloro contro i quali la usa, e in quello stato tutti i precedenti legami sono annullati, tutti gli altri diritti cessano, e ognuno ha il diritto di difendere se stesso e resistere all'aggressione». E poi ha aggiunto: «L'uso della forza fra persone che non riconoscono superiori sulla terra, o in casi che non consentono l'appello a un giudice sulla terra, è propriamente uno stato di guerra nel quale non rimane che l'appello del cielo».

Colleghi, se mi è consentito, vorrei anche citare il più noto tra i miei conterranei casertani, San Tommaso d'Aquino, il quale, soprattutto nella famosa disquisizione sui tre diritti la (*lex humana*, la *lex naturalis* e la *lex divina*) e sui rapporti tra queste leggi, riscontrava il buon diritto degli uomini a resistere rispetto ad ogni forma di tirannia perché, anche attraverso mezzi formalmente e giuridicamente validi come le leggi, l'imposizione e la tirannia turbano l'equilibrio tra che c'è tra *lex naturalis* e la *lex divina*.

Nella buona sostanza noi prevediamo che la modifica della Costituzione ampli la gamma degli strumenti che il cittadino ha per difendersi dallo Stato, che - ricordo a me stesso - è una convenzione giuridica liberamente accolta e scelta dai cittadini, i quali - è bene precisarlo - vantano dei diritti e delle libertà che sono antecedenti allo Stato stesso.

Quindi, ampliare la gamma delle salvaguardie, delle guarentigie dei cittadini rispetto a ogni forma di coercizione e tirannide credo dia il senso compiuto di una riforma della Costituzione che faccia dimagrire lo Stato in quanto tale. Non voglio citare Ernesto Rossi e il suo lavoro sulla legge e sulla libertà, ovvero sulla tracotanza dello Stato attraverso la legislazione, sull'interferenza e sulla subalternità che crea negli amministrati e nei cittadini, ma credo che il principio sul quale si impronta questa nostra richiesta di modifica dell'articolo 21 della Costituzione vada in quel senso, ovverosia che lo Stato tenga i cittadini nella considerazione che essi sono parte di sé, non parte diversa da sé; uno Stato, tanto per chiarirci, che nel regolare i rapporti con i cittadini li tratta da sudditi, non fosse altro che perché si è dotato di uno specifico diritto, quello amministrativo, quando sarebbe bastato il codice civile per dirimere tutti gli insorgenti contenziosi tra cittadini e Stato.

Era quello che io ricordavo poc'anzi al ministro Boschi. Non basta voler cambiare per sembrare progrediti rispetto agli altri; il cambiamento può essere di segno positivo o negativo: quello di segno positivo introduce all'interno della Costituzione italiana i più ampi margini di discrezione e di possibilità del cittadino di difendersi dallo Stato.

D'altro canto, qual è il solco dirimente tra la sinistra e la destra oggi? Io credo che sia tra statalisti e liberali, anche se la collega De Petris stamattina imputava a un fantomatico liberismo economico la crisi sociale ed economica in cui è piombato il Paese. Io ritengo, al contrario, che sia mancata proprio la libertà del mercato. Ricordate che noi viviamo in un Paese in cui lo Stato è il principale imprenditore e in cui l'articolo 48 della Costituzione (anch'esso dovrà essere oggetto di un emendamento) subordina l'attività privata e la libera iniziativa allo scopo sociale, quasi che la parola sociale potesse sovvertire la legge della domanda e dell'offerta e il libero scambio tra uomini liberi. Intendo cioè dire che sarebbe opportuno sancire nella nuova Costituzione che gli individui, i cittadini, sanno badare a loro stessi e che lo Stato non può essere il Leviatano, non può essere il lupo di Hobbes, ma deve essere colui che armonizza senza invadere le libertà dei cittadini. *(Alcuni senatori alzano la mano facendo cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Anziché questo sistema per cui chiunque alza la mano per chiedere di intervenire, preferirei avere, di volta in volta, un elenco di chi vuole intervenire e su quali emendamenti, per dare ordine alla discussione. Non è possibile che contemporaneamente alzino la mano venti o trenta senatori, penso per intervenire sull'emendamento che è stato testé illustrato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. È prassi che le richieste di intervento sull'ordine dei lavori arrivino prima per iscritto alla Presidenza.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per un problema legato agli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, il mio è un intervento sull'ordine dei lavori relativo a quello di cui ci stiamo occupando adesso, ossia gli emendamenti. Capisco che stiamo lavorando in condizioni veramente particolari, con questi tomi numerati 1 e 2, legati ovviamente a motivazioni politiche, secondo noi costrette dal Governo che ha voluto imporre questi ritmi. Ma in questo fascicolo - e mi dispiace, ma è un problema legato alle modalità con cui è stato realizzato e ai tempi, visto che gli uffici hanno dovuto lavorare fino all'1 o alle 2 di notte, come abbiamo visto e ne diamo atto - ci sono parecchi errori: emendamenti ripetuti e numeri assegnati a più di un emendamento.

Di ciò - lo ripetiamo - non vogliamo dare alcuna colpa agli uffici perché, alle condizioni inumane alle quali hanno dovuto lavorare per soddisfare i capricci del Governo, è plausibile che delle persone facciano degli errori. Noi abbiamo trovato in pochissimo tempo, su questo tomo di oltre mille pagine, almeno sette o otto errori ed emendamenti ripetuti, ma il nostro è stato uno sguardo veloce, per cui ce ne saranno tanti altri.

In questo momento, a queste condizioni, finché non si individuano gli errori, chiedo - ed è per questo che ho chiarito che il mio intervento era urgente - una sospensione perché gli uffici provino almeno a risolvere il problema e a darci una risposta definitiva.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Crimi, così possiamo approfittare della sua segnalazione per poter operare una valutazione da parte degli uffici.

Del resto, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento. «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori», e chi vuole può intervenire. Ma per dare ordine ai lavori, pregherei di fornire un elenco di chi deve intervenire e su cosa.

CRIMI *(M5S)*. Le sta per arrivare.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo chiederle a tale proposito di aiutarci, chiamando il numero dell'emendamento in ordine progressivo, così tutti noi riusciamo a darci un ordine in questo marasma. *(Applausi dei senatori Morra e Lucidi)*.

PRESIDENTE. Forse non mi sono spiegato bene. Su tutti gli emendamenti presentati su un articolo può intervenire chi desidera farlo, quindi non sono io a chiamare gli emendamenti.

MARTELLI *(M5S)*. Ma lei ci ha appena detto di darci un ordine e io le sto chiedendo di chiamare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Mi riferivo all'ordine degli interventi, non a quello degli emendamenti.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anche lei sull'ordine dei lavori?

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, è per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, mi ero confrontato con gli uffici anche sulla storia che ha l'applicazione dell'ultima parte del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, e abbiamo considerato quali fossero i precedenti. Non è molto chiaro il precedente in occasione della discussione del 2004, ma il più recente era quello in ordine alla discussione dei disegni di legge provenienti dalla Commissione giustizia, e in specie quando questi riguardavano la modifica di articoli del codice. La Presidenza in passato aveva preso la decisione di unificare la discussione per emendamenti che si riferivano allo stesso comma dell'articolo in discussione, che quasi sempre fa riferimento ad una stessa parte dell'ordinamento giuridico, in modo da coniugare, al di là dell'appartenenza all'articolo, il significato. Ne avevo parlato anche con il presidente Calderoli, ma aveva visto che anche lei, signor Presidente, stava lavorando su quell'argomento.

La confusione nasce - il tomo degli emendamenti non l'avevo visto prima e quindi ha un po' ragione il presidente Crimi - perché sino adesso abbiamo trattato gli emendamenti, diciamo, zero, che concernono gli articoli della Costituzione sino al 54, cioè precedenti al 55 che è il primo con il quale, insieme all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, stiamo affrontando i temi già trattati in Commissione. Nasce quindi una certa confusione (ma la Presidenza e gli Uffici l'avranno certamente focalizzata), per il fatto che non so come procederemo con gli emendamenti che riguardano la Parte I della Costituzione, ovvero gli articoli dal 13 al 21.

Volevo comunque sollecitare in modo molto dialogico - trovandoci in un'Aula dove si registra soltanto la presenza degli intervenienti e quindi senza altro intento che l'essere dialogico e propositivo - l'attenzione, che certamente ci sarà, degli Uffici e della Presidenza al fine di individuare gli argomenti principe dell'articolo 1 in modo che su quelli, e soltanto su quelli, si possa avere una discussione, sulla base della nostra proposta, che abbia una certa organizzazione.

PRESIDENTE. Colleghi, tanto per capirci e in modo da dare un ordine all'illustrazione degli emendamenti, preannuncio che darò la parola a tutti coloro che sono primi firmatari degli emendamenti, dopodiché, esaurita questa fase, chiunque potrà intervenire sui temi sui quali ritiene di farlo. Ripeto, seguiremo quest'ordine: darò la parola al primo firmatario di ogni emendamento.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per agevolare l'ordine dei lavori, ritiro l'emendamento 1.0.102.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, l'emendamento è solo a sua firma?

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. No, anche di altri.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, illustrerò solo l'emendamento 1.1990.

PRESIDENTE. L'emendamento si trova a pagina 770.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vedo che è velocissimo e più efficiente di me, malgrado dovessi essere preparato.

PRESIDENTE. Assolutamente no.

CRIMI *(M5S)*. L'emendamento in questione tende a modificare l'articolo 55 della Costituzione. È un emendamento che cerca di individuare per questo Senato funzioni, a nostro avviso, più consone alla tipologia di Senato che si ipotizza in questa riforma. Anche questo è un emendamento propositivo e non ostruzionistico, come si può vedere. Ne abbiamo presentati solo 200 in totale, e su questo articolo sono 25, tutti di buonsenso.

Questo emendamento parte dall'idea di voler accogliere anche la possibilità di modificare il bicameralismo, di modificare le funzioni tra Senato e Camera. In esso vogliamo meglio caratterizzare le funzioni del Senato, in particolare relativamente al controllo delle amministrazioni pubbliche. Come si dice nel tomo (che, come ha sottolineato il Presidente, è bello grosso), il Senato «esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni». Senato come Camera alta, Senato di garanzia.

Allora, per esempio, questa è una delle attività fondamentali che potrebbe esercitare, ovviamente immaginando un Senato elettivo. Infatti, tutti questi emendamenti - dobbiamo anticiparlo - li abbiamo presentati sempre nella speranza che all'ultimo momento quest'Aula si ravveda e almeno il suffragio universale per il Senato venga confermato.

«Verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato». Le leggi dello Stato vengono tutte approvate dalla sola Camera dei deputati in base a questo disegno di legge. Ebbene il Senato, come organo di garanzia, ovviamente a suffragio universale e - immaginiamo - anche con un sistema nettamente proporzionale e quindi senza nessuna deformazione legata al premio di maggioranza, può esercitare il controllo di attuazione. Se noi pensiamo a quanti decreti attuativi mancano sulle norme attualmente varate da queste Camere, ci rendiamo conto di come sia necessario che alla fine ci sia un organo che effettui una verifica.

Ovviamente la verifica deve prevedere anche, in mancanza di regolamenti e di norme secondarie, leggi ordinarie che prevedano delle sanzioni perché, a questo punto, giunge il momento delle sanzioni. Questa è una misura che abbiamo sempre chiesto in Commissione: ogni volta che andiamo in deroga e ogni volta che si fanno le proroghe c'è sempre un'inadempienza che non viene mai punita, e questa inadempienza si prolunga per anni e anni.

Tralascio l'espressione «nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche». Poi l'emendamento dice: «Concorre ad esprimere» e questa è una delle modifiche importanti «previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo». Ci siamo trovati, in più di un'occasione, in Commissione affari costituzionali a dover esprimere dei pareri su delle nomine fatte dal Governo: una su tutte, quella del presidente dell'ISTAT. Questa non è una figura come tante altre, perché influenza anche la politica economica e il suo parere è importante in tante scelte economiche e di sviluppo economico di questo Paese. Ebbene, il parere è stato dato, con una votazione in Commissione affari costituzionali, sulla base di una proposta del Governo. La proposta era però alla fine blindata: era cioè una proposta da votare, punto e basta. E abbiamo visto com'è andata. Forse solo sull'Autorità anticorruzione siamo riusciti a trovare una convergenza.

In questo caso ci piacerebbe che fosse l'Aula del Senato, di questo Senato di garanzia, di questa Camera alta (se ancora vogliamo darle questo ruolo), che s'impegna ad esprimere un parere, possibilmente vincolante, rispetto alle nomine del Governo.

«E partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea». Questo è un altro aspetto. Noi abbiamo più volte lamentato che, nella fase ascendente, il Parlamento italiano non è riuscito ad essere incisivo. La presidente Finocchiaro, nel corso di un'audizione, ci ha fatto notare come il Parlamento italiano sia uno dei più produttivi, in termini di pareri, nella fase ascendente, e di questo ne diamo atto. Ci manca, però, forse qualcosa in più. Questa produttività di pareri, infatti, a cosa porta?

Se diamo una esclusività e una particolare specializzazione al Senato, in particolare su questo tipo di attività (la fase ascendente e discendente), visto che i rapporti con l'Unione europea ineriscono

direttamente anche all'attività delle istituzioni territoriali, come le Regioni e i singoli Comuni, allora è importante il ruolo del Senato in questo rapporto. Quindi, non solo un Senato che guarda al suo interno, non solo un Senato che guarda alle sue autonomie territoriali, ma un Senato proiettato a guardare il ruolo che l'Italia ha nell'Europa: un ruolo che è stato sempre ritagliato come un ruolo relegato in un angolino.

Forse, se una delle due Camere fosse particolarmente specializzata e avanzata in questa fase, anche con competenze e con Commissioni specifiche, guardando non solo alla generica Commissione sulle politiche europee, ma approfondendo i singoli temi delle politiche europee, forse saremmo più incisivi e forse i nostri pareri sarebbero più ascoltati e più legittimati. Questa sarebbe una possibile visione.

Questo emendamento dimostra, ancora una volta, come la nostra fosse un'intenzione positiva e propositiva, legata ovviamente ad alcuni paletti che il Governo ha posto, sui quali non siamo d'accordo e dei quali continueremo fino alla fine a chiedere la modifica: a partire dagli strumenti di democrazia partecipata, di democrazia diretta, ai *referendum* propositivi, alle leggi di iniziativa popolare fino al suffragio universale. Infatti,ogni modifica delle prerogative del Governo rispetto al Parlamento deve essere controbilanciata da analoghi contrappesi, per garantire le minoranze e il Parlamento, per garantire che il Governo faccia l'Esecutivo e che il Parlamento faccia il legislativo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, illustrerò volentieri l'emendamento 1.1444, che prende le mosse da una mia ferma considerazione, ossia che tutto ciò che noi stiamo facendo, pur muovendo dalla possibilità prevista in Costituzione delle modifiche costituzionali ad opera del Parlamento (articolo 138), in realtà sta esorbitando da quella previsione, per quanto esistente.

Tale previsione infatti fu assunta quando la stessa Assemblea costituente aveva previsto un Parlamento formato da due Camere il cui sistema elettorale in quell'epoca era proporzionale e quindi un sistema di garanzia della presenza di tutte le sensibilità politiche del Paese in quell'Aula, così come erano state presenti attraverso l'elezione dell'Assemblea costituente.

Ma maggiormente, questo mio emendamento prende le mosse proprio dalla genesi della nostra Costituzione, che fu voluta allora proprio attraverso uno strumento a sé stante, che era quello dell'Assemblea costituente, ritenendo sin da allora, pur essendo immediatamente entrati nell'epoca democratica della vita del Paese, che la struttura costituzionale non dovesse essere sottoposta, nella sua elaborazione e definizione, ai condizionamenti dell'attività quotidiana di Governo. E noi oggi questo lo riscontriamo.

Si sono usati certamente in quest'Aula toni eccessivi riguardo alla possibile ingerenza del Governo sulle decisioni che il Parlamento deve assumere in ordine alla modifica costituzionale e voglio dire che, se ciò dovesse accadere, cioè qualora vi fosse un'eccessiva ingerenza, non sarebbe colpa del Governo ma dei parlamentari, che si lasciano condizionare dalle contingenze delle maggioranze e del Governo nel momento in cui invece sono chiamati a svolgere una funzione costituente che, vorrei dire anche per i fatti della storia, è certamente al di sopra delle loro prerogative o anche - forse è improprio il mio termine - del loro livello.

Il problema è questo: la Costituzione, per essere riformata in una sua fase strutturale, dove pesi e contrappesi, che sono tipici di tutte le Costituzioni occidentali, cioè di tutte le Costituzioni democratiche qualunque sia la loro forma istituzionale, se monarchia, repubblica o altro, ha la necessità di essere adottata in un contesto di assoluta sterilizzazione dalle possibili influenze dell'attività quotidiana di Governo.

Propongo quindi, con l'emendamento 1.1444, che si elegga un'Assemblea costituente, che per due anni - ma potrebbero essere anche tempi più ravvicinati - possa elaborare un intero testo costituzionale, completo appunto di tutte quelle modifiche che, poi ci accorgeremo nel tempo, mancano a questo disegno di legge. Questo disegno di legge infatti interviene su alcune cose e, non per colpa di chi lo ha steso o di chi lo discute, ma certamente per una mancanza di approfondimento dedicato solamente a quest'argomento, ci accorgeremo che manca di alcuni contrappesi, di alcuni interventi collaterali, di alcuni di quegli elementi essenziali a una vera democrazia compiuta, come quella che il nostro Paese

vuole avere.

Credo quindi che alcuni accorgimenti di questo emendamento, ma soprattutto l'accorgimento principale, quello di demandare a un'Assemblea costituente la riscrittura della Costituzione, possano definire una vera ed epocale riforma. La riforma che ci apprestiamo ad esaminare, infatti, come ho detto nel mio intervento in sede di discussione generale, è epocale solamente perché coglie un'epoca: un'epoca di debolezza certamente della politica, soprattutto della politica parlamentare, rispetto alla forza e allo strapotere, che qui si evidenzia in maniera chiara, della politica regionale, dei livelli intermedi e della politica degli enti territoriali rispetto alla politica parlamentare e statale.

È chiaro che nell'emendamento in esame vi sono anche accorgimenti che ritengo utili ed essenziali, come, ad esempio, il fatto che il componente dell'Assemblea costituente non possa essere al contempo parlamentare e che non lo possa essere neanche nella prima legislatura immediatamente successiva alla redazione del nuovo testo della Costituzione, proprio in maniera da separare ed evitare qualsiasi possibilità di contatto e quindi di possibile conflitto di interessi tra una funzione e l'altra. Invece, con la riforma in esame ci troviamo nel pieno di un'evidente sequenza di conflitti di interessi: per esempio, quello di un Senato che deve abolire sé stesso o il conflitto d'interessi dei consiglieri regionali, che debbono eleggere i loro rappresentanti in Senato, che poi dovranno controllare le leggi e l'operato che loro stessi mettono in atto. C'è un clamoroso cumulo di conflitti d'interessi, che veramente non renderà un buon servigio al nostro Paese.

All'inizio del mio emendamento 1.1444 si stabilisce un principio a cui l'Assemblea costituente non potrebbe non uniformarsi, cioè quello della riduzione dei parlamentari, che è sicuramente condiviso dalla larghissima maggioranza non solo della pubblica opinione, ma anche di noi stessi, anche per avere una maggiore snellezza nell'esame delle leggi, che non deriva solamente dall'introduzione dei «tempi tagliola», ma anche dalla possibilità che esso sia svolto da un numero minore di parlamentari, in Aula e in Commissione.

Quindi, la riforma non può essere solamente un fatto di economia: abbiamo visto infatti, dai conteggi che qualcuno di noi - me compreso - si è permesso di illustrare a questo consesso, che la causale della riduzione della spesa pubblica derivante dalla diminuzione del numero dei parlamentari o dal cambio della composizione di un ramo del Parlamento, come il Senato, è talmente infinitesimale, non solo rispetto al bilancio dello Stato, ma anche rispetto allo spreco di risorse delle autonomie territoriali, delle Regioni, dei Consigli regionali, delle società partecipate sia delle Regioni che dei Comuni, che sarebbe veramente risibile. Dunque si tratterebbe solamente di populismo demagogico indicare come motivazione della riforma la diminuzione della spesa pubblica. È stato infatti anche dimostrato che, non solo nominalmente, ma anche di fatto, tale riduzione non vi sarebbe.

Quindi l'emendamento in esame vuole condurre a un ripensamento sul metodo della riforma della Costituzione e i suoi tempi sono assolutamente compatibili con quelli di questa legislatura, perché tra l'eventuale approvazione di questa norma interamente sostitutiva del disegno di legge di riforma e i tempi concessi all'Assemblea costituente, arriveremmo al termine della legislatura. Dunque, anche con una coerenza di termini temporali, potremmo avere fin dalla prossima legislatura un Paese interamente riformato nei suoi equilibri costituzionali.

È chiaro che ciò che scrivo non può, non deve e non potrà mai essere assolutamente tassativo, ma quello che voglio affermare ai colleghi è il principio del metodo. Come ho già detto nel corso del mio intervento in discussione generale, devo dire che su tutte le critiche - e, in questo caso, anche su questa proposta - trovo sempre l'accordo concettuale dei colleghi e non credo che sia un consenso di facciata o motivato da piaggeria, perché penso che nessuno abbia bisogno della mia benevolenza o di altro: chi ha la mia amicizia e la mia stima continuerebbe comunque ad averla. La condivisione del principio è largamente diffusa tra i banchi di questo Parlamento e credo che, se fosse messa all'esame della singola volontà di ognuno di noi, essa potrebbe trovare un'accoglienza maggioritaria. Per questo chiedo ai colleghi di riflettere sull' emendamento 1.1444.

Signor Presidente, attendo un suo cenno per ciò che riguarda gli altri emendamenti. Posso procedere alla loro illustrazione?

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori prevede che ogni senatore intervenga per una sola volta, sugli emendamenti ad ogni articolo. Se ha altri interventi da fare, può procedere, senatore D'Alì, ma le ricordo che il suo tempo in realtà è già scaduto.

D'ALI' *(NCD)*. Ho un intervento da fare, in nome e per conto anche del senatore Azzollini, che è firmatario insieme a me dell'emendamento 1.1555.

PRESIDENTE. Va bene, senatore D'Alì, prego.

D'ALI' *(NCD)*. È un emendamento il quale stabilisce che il Parlamento della Nazione è composto solamente dalla Camera dei deputati.

Le preannuncio sin da ora che chiederemo l'accantonamento di questo emendamento, perché è chiaro che la decisione se il Parlamento debba essere composto dalla sola Camera dei deputati, o dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, è per noi da assumersi dopo che avremo definito il testo che disegna il nuovo Senato. Infatti, attualmente il testo che esce dalla proposta della Commissione non disegna un nuovo Senato, ma la dizione «Senato della Repubblica» è un pò una foglia di fico, che nasconde tutt'altra realtà che non una Camera del Parlamento: nasconde un rafforzamento e l'introduzione in Costituzione della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata (perché vi sono anche i sindaci). Essa, quindi, non risponde alle caratteristiche di un vero e proprio ramo del Parlamento.

Noi suggeriremmo, ove mai il testo della Commissione rimanesse quello definitivo, che si avesse il coraggio di chiamare le cose con il loro nome e cognome: una Conferenza unificata rafforzata che non ha bisogno di essere inserita in Costituzione, ma può essere benissimo decisa con legge ordinaria, così come è stato a suo tempo costituita. Quindi, il Parlamento nazionale dovrebbe limitarsi ad essere quello rappresentato dalla sola Camera dei deputati. Come ha detto il senatore Minzolini nel suo intervento in discussione generale, piuttosto che questa Conferenza camuffata da Senato o questo Senato che fa da paravento a una cosa che non è una Camera, è meglio abolirlo il Senato, signor Presidente.

Credo di essere, in quest'Aula parlamentare, uno, se non quello che ha la maggiore presenza per tempo ed anni, avendo trascorso tutte le legislature, dal 1994 ad oggi, sempre in quest'Aula parlamentare. Quindi, pensi con quale rammarico posso indicare una situazione di questo tipo. Ma la difesa della dignità del Senato passa anche attraverso il coraggio della sua abolizione, piuttosto che attraverso la sua mistificazione, o il camuffamento, tramite il suo nome, di una cosa che è completamente diversa. Diamo a ciascuno il suo. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 1.1714, 1.1715 e 1.1448.

Come accennato poc'anzi, è nostro intento - e ritengo sia intento della maggioranza di quest'Aula - arrivare a una modifica del nostro sistema istituzionale con il superamento del bicameralismo perfetto. Nei nostri intenti questo può ottenersi, però deve essere immutato il bilanciamento dei poteri che consente al sistema di garantirsi rispetto a modifiche da parte di una delle future maggioranze di Governo.

Noi riteniamo che, perché questo avvenga, siano fondamentali due aspetti: l'elettività a suffragio universale e diretto del Senato (quindi l'investitura dei senatori con una votazione diretta da parte del popolo, a cui - ricordo a me stesso - la Costituzione, all'articolo 1, attribuisce la sovranità) e delle funzioni che facciano del Senato una Camera con competenze effettive, cosa che noi riteniamo essere stata assolutamente disattesa nel disegno di legge del Governo, per cui chiedemmo in Commissione che questo fosse superato e non considerato come testo base. Adesso ci si ritrova di fronte a un grandissimo numero di emendamenti, ma ciò non è dovuto a un intento ostruzionistico, quanto alla necessità di correggere profondamente un testo che la maggioranza di noi componenti di quest'Assemblea considera assai distante da quello auspicabile per la riforma del Senato e, con esso, dell'ordinamento.

Negli emendamenti che ho chiesto di illustrare ci sono due componenti: nell'emendamento 1.1714 c'è

l'ipotesi di un Senato con 100 componenti e di una Camera dei deputati con 400 componenti, mentre nell'emendamento 1.1715 si prevedono 150 nuovi senatori e 350 nuovi deputati. Perché questo? Noi dobbiamo tener conto del fatto che, laddove le due Assemblee funzionino in seduta comune, segnatamente nell'elezione del Presidente della Repubblica o nell'elezione dei giudici della Corte costituzionale, è da evitare che una delle due Camere abbia la netta preponderanza sull'altra, laddove la Camera dei deputati come, nel disegno di legge che il Governo ha presentato e che è stato già approvato alla Camera, sia eletta con un sistema maggioritario, anzi più che maggioritario, ipermaggioritario. Questo per evitare che l'elezione del Presidente della Repubblica e la definizione della Corte costituzionale, per la parte che compete al Parlamento, siano assoggettate alla volontà della maggioranza. Consideriamo che la Corte costituzionale, laddove questa è in parte nominata dal Presidente della Repubblica e in parte eletta dal Parlamento in seduta comune e laddove il Presidente della Repubblica fosse espressione di una maggioranza politica, sarebbe necessariamente di parte, cosa che nessun sistema che voglia mantenere la garanzia della propria conservazione e della conservazione del proprio spirito può accettare.

In pratica, con il bilanciamento del numero dei componenti della Camera dei deputati rispetto a quello dei senatori della Repubblica, noi eviteremmo questa preponderanza netta. Ovviamente questo è importante nella misura in cui i senatori - come dicevo prima - vengano eletti direttamente dal corpo elettorale, quindi a suffragio universale e diretto. Questo per quello che riguarda la composizione.

Per quello che riguarda le funzioni della Camera e del Senato e a indicazione di cosa intendiamo quando parliamo di superamento del bicameralismo perfetto, tutti noi abbiamo avuto modo di rilevare che il sistema di produzione delle leggi ha dei momenti di lentezza, quindi non di rallentamento voluto e necessario per una migliore riflessione sul testo, ma di vera e propria lentezza, di diseconomia di tempo. A questo fine, abbiamo presentato un disegno di legge, il cui testo è trasfuso negli emendamenti di cui vi parlo. Abbiamo presentato un'ipotesi di bicameralismo paritario, ma differenziato nelle funzioni, laddove la funzione di controllo del Governo, con l'espressione anche della fiducia, sia attribuita alla Camera dei deputati (e qui può avere senso parlare di semplificazione della rappresentazione del sistema con dei correttivi, come soglie o piccoli premi di maggioranza, ma non quello che viene immaginato dal Governo), mentre al Senato della Repubblica siano attribuite leggi di più ampio respiro: noi abbiamo immaginato e abbiamo proposto di attribuire al Senato della Repubblica, per esempio, la funzione di approvazione delle leggi delega e quindi anche dei pareri sugli atti del Governo che sono attuativi di quelle leggi e abbiamo immaginato di attribuire al Senato della Repubblica anche i rapporti tra lo Stato e gli altri enti infrastatali, quindi gli enti locali e le Regioni, ma anche i rapporti con l'Unione europea sia nella fase ascendente, e quindi di partecipazione alla formazione della normazione europea, sia nella fase discendente, quindi di attuazione delle norme europee.

Con questo tipo di differenziazione, noi immaginiamo si possa migliorare la produttività, cioè la capacità di produrre norme in tempi più brevi e quindi magari anche più consoni ai ritmi dello sviluppo della vita economica e sociale di un Paese moderno, mantenendo al tempo stesso la profondità di analisi che riteniamo necessaria e l'apertura alle minoranze politiche che consente l'assunzione, all'interno della procedura di formazione delle leggi, del dissenso. Noi immaginiamo, infatti, che con un sistema che riduca la rappresentanza, semplificandola oltremodo e magnificando le *performance* dei partiti a più alto consenso, sostanzialmente si mettano fuori dal Senato le minoranze politiche e si extraparlamentarizzi l'opposizione, con effetti rischiosi per l'equilibrio stesso del sistema.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente.

Ecco perché noi abbiamo chiesto una rianalisi di questo disegno di legge in Commissione: perché ritenevamo che una sua rianalisi complessiva consentisse una rielaborazione che tenesse conto di queste istanze che sono maggioritarie in Aula e al tempo stesso consentisse una sua rielaborazione armonica, considerato che quello che riusciremo ad ottenere con l'approvazione di questi emendamenti, che ovviamente vi invito a votare, rischia di avere la necessità di un coordinamento

successivo, laddove avvenga in modo *spot*, con l'approvazione di emendamenti singoli.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 1.1450, a mia prima firma, e 1.1451, di cui sono cofirmataria. Mi riallaccio al tema del Senato elettivo, ma che non eletto dal popolo. La scelta di un Senato con 100 membri è stata motivata soprattutto con il discorso dei risparmi: avere un Senato con un minor numero di presenze implica un risparmio delle indennità parlamentari. Più volte è stato detto anche in discussione generale che, al di là del fatto che è vero che si risparmiano le indennità parlamentari per i mancanti 215 senatori, e quindi magari c'è un risparmio sia delle indennità parlamentari, sia dei rimborsi, in realtà per questi 100 senatori rimarranno comunque, giustamente, i rimborsi.

In tutti i casi, se si puntava solamente sul risparmio, lo si poteva comunque ottenere andando ad incidere anche sulla Camera dei deputati, equiparando in qualche modo il numero dei deputati a quello dei senatori: in tal modo avremmo avuto sicuramente un Parlamento composto da un minor numero di elementi. Attualmente questo numero si aggira intorno alle 1.000 unità, quindi, dividendo per due, con 500 persone potremmo avere sia un Senato elettivo, sia una Camera elettiva.

Gli emendamenti 1.1450 e 1.1451 puntavano, quindi, ad avere da un lato una Camera dei deputati eletta, con 250 deputati, e dall'altro 250 senatori.

Più volte è stata richiamata la necessità di rendere partecipi i cittadini, il popolo, più volte è stato detto che si ha una democrazia più ampia anche attraverso una rappresentanza all'interno delle istituzioni scelta dalle persone che stanno fuori, da coloro che hanno diritto di voto. Allo stesso tempo, ciò permetterebbe di trovarsi all'interno di queste Aule, non soggetti appartenenti ad un unico partito, ma soggetti che rappresentano anche le minoranze, sia quelle dei piccoli partiti che quelle linguistiche. Vi sarebbe così un insieme di soggetti eterogenei, non omogenei, caratterizzato da quella diversità che spesso arricchisce il dibattito e le scelte che vengono fatte all'interno del Parlamento, visto che più teste di diversa cultura, di diversa estrazione sociale ed età sono portatrici sicuramente di un valore aggiunto nella discussione che si svolge all'interno dell'Aula e nelle Commissioni.

Come si è visto e si è sentito anche in questi giorni, si decide una riforma costituzionale e molti dei soggetti appartenenti alla maggioranza e che daranno il loro assenso a questa riforma costituzionale non la condividono. Si sentono, tuttavia, in dovere di votarla comunque, in quanto appartenenti a quella parte politica e a quel Gruppo politico, in barba - come si suole dire - all'articolo 67 e alla libertà di mandato: si dice, infatti, che, se si appartiene ad un Gruppo politico, a quello bisogna attenersi, al di là del fatto che vi sia un interesse o meno.

Mi viene da pensare che per molti degli attuali senatori, me per prima (come spesso ho detto anche all'interno del Gruppo del Movimento 5 Stelle, al quale prima appartenevo), «Miss Italia finisce qui». Per me questo è il primo e ultimo giro: non sono sicuramente attaccata alla poltrona. Per molti senatori «Miss Italia finisce qui»: hanno fatto anche loro il primo giro - visto che in quest'Aula ci sono molti nuovi senatori, al loro primo mandato - anche se sperano comunque in un secondo giro, anziché come senatori, come deputati. Questo è il motivo per il quale oggi in qualche modo si piegano o acconsentono a che venga fatta per il Senato una scelta che va nella prospettiva di cui stiamo discutendo, proprio perché hanno la speranza, un domani, di tornare ad essere in Parlamento nella Camera dei deputati.

Trovo questo veramente triste, soprattutto se penso da cittadina, come del resto cittadini siete tutti voi qui dentro, perché chiunque è qui dentro è innanzitutto un cittadino italiano. Io, però, non sono un soggetto della politica a vita: io sono un soggetto del pubblico impiego e tornerò dov'ero, in un'altra categoria, quella della sanità. Alcuni di voi, invece, rimarranno a decidere, come si fa oggi, su leggi alle quali anch'io da persona semplice e cittadina dovrò sottostare e mi dispiace pensare che chi comunque poi legifererà in un prossimo futuro sarà comunque una persona legata alla poltrona, in qualche modo ricattabile proprio perché vuole essere qui dentro.

Capisco che stare qui dentro è un onore (e un onere) altissimo, però non ci si deve sentire legati in qualche modo al potere che uno ha per il fatto di sedere in queste stanze, o al proprio ritorno e all'ego personale: bisogna sentirsi liberi e cercare di fare le cose nel miglior modo possibile, perché ne va del

futuro di tante persone, di 60 milioni di italiani, non solamente delle mille teste che sono oggi in Parlamento.

Esorto quindi nuovamente tutti a pensare a come riformare la Costituzione in una maniera più equilibrata. In fin dei conti da parte di moltissimi si chiede che questo Senato sia elettivo, sempre per garantire quella pluralità di visione alla quale prima ho fatto riferimento. È questo che continuerò a chiedere e questo continuerò a votarlo, attraverso gli emendamenti che sono stati presentati da me e da molti altri parlamentari appartenenti ad altri Gruppi politici. Vi ringrazio. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e M5S e del senatore Candiani)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, all'interno di questo importante dibattito illustro uno degli aspetti, riconducibile ad uno degli emendamenti da me presentati, l'emendamento 1.0.25, che riguarda la parità di genere e il modo in cui riesce finalmente, nella nuova articolazione delle funzioni e delle attività delle Camere, a superare i limiti che riceviamo da un retaggio del passato.

In altre stagioni importanti leggi e strumenti legislativi ci avevano avviato sulla strada della parità, che però negli ultimi tempi abbiamo invece messo in discussione in occasione di alcuni importanti passaggi. Il più importante, visto che siamo nell'ambito di una discussione di carattere costituzionale, fu proprio la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, fortemente voluta dall'allora ministro delle pari opportunità Stefania Prestigiacomo, che introdusse un ulteriore rafforzamento del principio della parità di genere e delle pari opportunità. Senza tuttavia arrivare al principio sancito in altre costituzioni europee dell'effettiva parità, ovvero a ciò che rende sostanziale una Costituzione, che altrimenti resta sulla carta, non si esprime, non si sviluppa e non entra nell'*animus* di un Paese, ma resta affidato solo ad un processo culturale, spesso troppo lento ed inefficace.

Ecco perché questa è una delle occasioni che non possiamo perdere, pur distinguendoci tra le azioni di promozione - peraltro già garantite dalla Costituzione - e quelle di una saldatura forte di questo principio nel dettato costituzionale, come richiamano molti emendamenti presentati da colleghe e colleghi.

Ritengo che non ci sia alcun avanzamento sul piano della modernità di una istituzione se questa non riesce a fotografare i cambiamenti intervenuti nell'ambito della società. Su tale fronte abbiamo registrato molti cambiamenti, alcuni dei quali particolarmente positivi, come, ad esempio, la sempre maggiore partecipazione delle donne alle grandi questioni economiche, dal mercato del lavoro all'autoimprenditorialità, a quel tessuto ancora vitale della nostra economia che, in questo momento di crisi, rimane tale per la straordinaria capacità delle donne di dividersi tra molti ruoli e di riuscire ad innovare, a modernizzare nell'approccio anche le aziende, dopo averlo fatto nella propria vita, compiendo spesso miracoli nel conciliare i propri impegni personali e il lavoro.

Che cosa non deve fare una istituzione? Non deve limitarsi a fotografare ciò che di buono non viene fatto e le pagine che oggi riempiamo con quello che, con dolore e grande preoccupazione, chiamiamo femminicidio. Non possiamo perdere l'opportunità di rafforzare quel ruolo prezioso delle donne nelle istituzioni, nelle organizzazioni, nella rappresentanza così come nelle altre articolazioni della nostra società, ricca di partecipazione. Non possiamo registrare il fatto che, a causa spesso di una giustizia male amministrata o di una cultura che arriva tardi, siamo oggi ancora qui inermi di fronte ad un fenomeno che, nella sua violenza, denuncia e segnala una sorta di campanello d'allarme rispetto ad una cultura che non intende accettare il ruolo paritario delle donne in casa, nel lavoro e nelle istituzioni. Ecco perché noi ci troviamo di fronte a fenomeni che spesso nemmeno comprendiamo, che non riusciamo a capire per la loro odiosa ferocia, ma che sappiamo bene - le donne lo sanno bene - nascere tutti da un principio: quel principio che punta sempre a negare il nostro ruolo nella società, se non in termini che, di volta in volta, a seconda delle situazioni, mutano, ma che riducono sempre quello femminile ad un ruolo di co-protagonista e non di protagonista della società e delle sue più varie articolazioni, fino ad arrivare alle istituzioni.

La politica da tempo arriva tardi su questo fronte, la cui importanza viene segnalata da alcuni emendamenti - molto meglio del mio, lo fa ad esempio l'emendamento a prima firma del senatore Mucchetti - richiamando l'effettiva parità nella composizione, che non è una questione di numeri.

Noi che proveniamo da una lunga storia e che abbiamo dato vita ad un ricco dibattito sul tema dei numeri, delle quote, della difesa di quel ruolo, spingendo le istituzioni a dovere, quando non a sapere, cogliere l'importanza di questo tema, se però non riusciremo a scriverlo in Costituzione, faremo sempre i conti, rincorrendo sempre mille artifici o mille altri ritardi in ragione dei quali poi tutto questo non si realizzerà. Torno a dire che si tratta non solo di una questione di numeri - certo, i numeri che chiedono le donne spaventano le istituzioni abituate invece a fare ben altri conti e a parlare di ben altri numeri - ma di un tema legato alla qualità ancor più che ai numeri, ovvero alla qualità della proposta delle donne. Di questo si ha paura. Non dunque della quantità, o della presenza talvolta quasi marginale delle donne, ma della forza e della potenza delle loro proposte! Ecco allora che passiamo da uno stereotipo ad un altro; ci ritroviamo a veder crescere nel dibattito considerazioni che molte di noi pensavano di avere abbandonato nella notte dei tempi, e che invece ci ritroviamo tutte qui, considerazioni che riguardano il capello piuttosto che il taglio del *tailleur* o altro, senza che quasi mai nessuno sia disposto a riconoscere il valore della proposta di una donna o delle donne nel loro complesso. Questo spinge me, come altri colleghi in quest'Aula, a ricordare, ribadire e sottolineare quanto noi ancora dobbiamo conquistare dal punto di vista della qualità come istituzioni e quanto potremo farlo se riusciremo a saldare fortemente questo principio nella nostra Costituzione - oltre a quello che abbiamo - per renderla effettiva, e per passare, signor Presidente, così come ci invita e ci sfida a fare questa riforma, un assetto istituzionale del Senato piuttosto che della Camera dei deputati, rispettoso di una Costituzione formale, ma non di una Costituzione sostanziale, ad un altro assetto rispettoso invece di una Costituzione piena di contenuti, che vive tra la gente, tra i cittadini, e tra questi ci sono tante cittadine che ancora aspettano la nostra risposta.

Spero che questo processo di riforme abbia la forza, la voglia e il coraggio di dare una risposta un po' più avanzata, e soprattutto che riesca su questo fronte a interpretare meglio ciò che è già avvenuto nella nostra società. Tuttavia, siccome ciò che avviene nella nostra società è anche fonte di preoccupazione, ritengo che l'approvazione dell'emendamento 1.0.25, da me presentato, come degli altri proposti dalle colleghe e dai colleghi, possa essere la buona opportunità per questa riforma per sentirsi più vicina e meglio rappresentata nel cuore e nell'animo dei nostri cittadini. *(Applausi del senatore Puglia)*.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti che ho presentato e di cui sono prima firmataria, che insistono su due aspetti sui quali desidero concentrarmi.

Il primo è un punto di principio. Nei miei emendamenti cerco in primo luogo di richiamare il concetto di rappresentanza da parte di entrambe le Camere, nell'ambito del quale non è ciascuno membro della Camera dei deputati che rappresenta la nazione, ma ciascun membro del Parlamento, e in secondo luogo di dare anche indicazioni sul fatto che il Senato della Repubblica rappresenta la collettività nazionale, specificando che è un organo di garanzia che non rappresenta solo le autonomie, ma anche le autonomie. Vale a dire che se *nomina sunt consequentia rerum*, ritengo estremamente rilevante il fatto di parlare di una rappresentanza della collettività nazionale.

Infatti, la questione che ci stiamo ponendo in quest'Aula in realtà nasce - credo che questo dobbiamo dircelo con grande franchezza - da un problema di rappresentatività, perché laddove invece noi cerchiamo di distogliere l'attenzione parlando di tempistica o di inefficienza, facciamo un torto ai cittadini che ci ascoltano e ai quali ci dobbiamo rivolgere. Il problema è dunque determinato dalla rappresentanza. Credo che, più che provvedere, o prima di provvedere a una riforma della Costituzione, sarebbe stato necessario operare una vera e propria riflessione sul rapporto tra la rappresentanza, ciò che si rappresenta, e il senso stesso dell'essere qui a costruire delle leggi, il tutto passando attraverso il concetto di partiti. A mio avviso, infatti, qui stiamo veramente scontando il fine corsa del concetto stesso di partito e, duole dirlo, ma se non ci sarà la capacità di rivestire il senso della rappresentanza organizzata con un avvicinamento reale al popolo, a coloro che ormai sempre meno volentieri vengono a votare, non ci sarà riforma che potrà permettere a nessuna istituzione di riflettere veramente una collettività generale.

Con questa elaborazione del Senato si pensa di risolvere anche il problema di un fatto strettamente

legato e connesso alla storia del nostro Paese, e a quella che è oggettivamente riconoscibile come una differenza. Noi siamo infatti un Paese tutto sommato giovane, la cui storia collettiva è però estremamente antica; abbiamo ancora delle *formae mentis* radicate nel sistema e nella cultura romana, prima ancora che in quella cristiana, tuttavia siamo stati sottoposti a vicende storiche che fanno sì che da un lato abbiamo una straordinaria lingua che ci unifica e nella quale noi possiamo riconoscere dei valori comuni, ma, dall'altro, abbiamo anche delle caratteristiche regionali che rendono difficile l'armonizzazione. In questo alternarsi tra la valorizzazione delle Regioni e quella di un Governo centrale che si riprende delle competenze e la facoltà di poter decidere in luogo delle Regioni anche su temi che sono fondamentali, non solo per l'economia, ma anche per il futuro e la veste stessa del Paese, prima di fare un'operazione del genere credo che sarebbe stato necessario riflettere su quali sono le vere ragioni per cui questa armonizzazione è difficile, su quali sono veramente gli intenti, il DNA e la motivazione culturale che spinge questo nostro Paese a trovare degli obiettivi comuni che superino la differenza tra le Regioni. Credo che sia mancato e che manchi questo, cioè una vera riflessione su come la collettività nazionale deve essere rappresentata, sulle ragioni per cui la produzione normativa ormai da troppi anni è frammentata, di difficile lettura e interpretazione e richiede continuamente degli aggiornamenti; una produzione legislativa che non è comprensibile per il cittadino, che funesta invece di sostenere la vita professionale, sociale, della scuola, l'istruzione, il sistema della ricerca, la valorizzazione del lavoro e delle eccellenze.

È su questo che credo avremmo dovuto lavorare. Mi sono riletta i numerosi interventi che hanno riguardato il tema della decretazione d'urgenza perché, in questo diverso modo di concepire il procedimento legislativo, si va ad avvalorare un meccanismo che è quello che vediamo qui di fatto attuato con la decretazione d'urgenza. Molte sono state le osservazioni, non tanto sulla tempistica quanto sul senso stesso di un modo di procedere che non è organico, ma procede sempre per aggregazioni o disaggregazioni. In questa maniera si priva il Parlamento, sia la Camera che il Senato, di una visione globale ed omnicomprensiva, e alla fine si rende difficile la formulazione di decreti attuativi, impedendo che tutta questa fatica si traduca in qualche elemento di utilità per il Paese. E così, invece di fare una riflessione seria su questo punto, rimaniamo fermi sulla forma e non sul contenuto.

Vorrei illustrare un altro emendamento a mia prima firma, (l'emendamento 1.0.34) che è stato presentato in diversa forma da altri colleghi, con il quale si chiede la riduzione del numero dei deputati. Vorrei sollecitare anche l'attenzione del Ministro su questo aspetto, perché è veramente incomprensibile - a me come credo alla maggior parte dei senatori in quest'Aula, ma forse anche ai cittadini che potrebbero ascoltarci e che poi alla fine potranno vedere il risultato di questo nostro lavoro - come si non proceda alla riduzione del numero dei deputati.

La mancata riduzione del numero dei deputati costituisce un notevole squilibrio, come è già stato ampiamente illustrato da altri colleghi; ma in ciò voglio seguire l'inclinazione del Governo e scendere nel merito e nel pratico. Tutto ciò è incomprensibile perché la realtà ha già superato questi emendamenti, e al riguardo vorrei fornirvi alcune cifre. Il disegno di legge sulla cooperazione, che riguarda una modifica estremamente rilevante del nostro sistema per la cooperazione allo sviluppo, ha visto presenti in Aula 325 deputati; la ratifica del Trattato con gli Stati Uniti per la lotta alla criminalità ha visto la presenza in Aula di 377 deputati, la ratifica del Trattato con la Corea per gli scambi di studio ha visto in Aula 451 deputati. Si potrebbe forse dire che quelli citati non siano temi rilevanti. Allora vi fornisco altri dati. Il decreto-legge per i beni culturali ha visto in Aula 444 deputati; la proroga dei commissari per le opere pubbliche, 416 deputati; il decreto-legge, urgente e rilevante per la mia Regione, per i disagi dovuti al terremoto e alle alluvioni, 399 deputati; il decreto-legge competitività - di grande rilevanza - 479 deputati; le misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico, 381 deputati; il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, 406 deputati; il decreto sull'emergenza abitativa, 369 deputati; il rilancio dell'occupazione, 445 deputati.

Credo che la realtà sia la più evidente dimostrazione che la riduzione significativa del numero dei deputati non può che venire incontro a quella che è già una dimensione organica. I nostri deputati si riuniscono in un numero che va da un minimo di 325 a un massimo di 479. Credo che molto

realisticamente potremmo pertanto prendere questi due estremi come i confini all'interno dei quali muoverci, anche per incoraggiare un risparmio effettivo che potrebbe essere ulteriormente approfondito con una vera e propria unificazione delle strutture amministrative della Camera e del Senato, che potrebbe produrre significativi risparmi. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.1979 e 1.0.22, intimamente connessi con altri presentati da altri Gruppi nell'ambito degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il primo emendamento prefigura un aspetto che dovrebbe essere tenuto in estrema considerazione e che invece, purtroppo, come è avvenuto durante il dibattito in questi giorni, pare essere sfuggito all'attenzione del dibattito sia interno che esterno. Con questo emendamento si propone di aggiungere alle competenze del Senato tutto ciò che attiene alla materia etica, nel caso specifico, quanto viene trattato dagli articoli 29 e 32 della nostra Costituzione. Ricordo a me stesso che l'articolo 29 stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. L'articolo 32 stabilisce invece che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

È chiaro che stiamo parlando di qualcosa che non può essere messo in secondo piano rispetto a temi come la diminuzione del numero dei deputati, la riforma del Senato nella sua composizione, piuttosto che le modalità stesse di composizione di questo Senato o ancora gli importantissimi temi - che sottolineo perché la Lega Nord ci tiene particolarmente - legati agli articoli 116, 117 e 119 del progetto di legge costituzionale del Governo.

Riteniamo, signor Presidente, e mi rivolgo a tutti i senatori, che l'Aula in questo caso debba esprimersi con estrema attenzione. Uno dei primi esempi che mi vengono alla mente riguarda i primi giorni di attività di questo Senato, quando ancora era costituita la Commissione speciale su atti del Governo in sede referente e ci trovammo a trattare la questione legata al metodo Stamina. Qualcuno di voi si ricorderà quei momenti, la maggior parte temo l'abbia dimenticato: una forte spinta emotiva e una difficoltà a trovare razionalità nelle scelte e, come purtroppo spesso avviene, la necessità di chiudere frettolosamente i provvedimenti accondiscendendo alla pressione della stampa e ancor più dell'opinione pubblica.

Ora, cosa avverrebbe se questo tema fosse relegato all'attività di una singola Aula, di un singolo ramo del Parlamento? Che cosa accadrebbe se i temi etici fossero relegati alla sola attività della Camera dei deputati, trascurando il fatto che in questo caso, trattandosi di materia estremamente delicata il bicameralismo, ancorché non perfetto avendo soppresso le competenze al Senato relativamente alla fiducia e agli altri atti legati alle parti fondanti del Governo (bilancio e quanto ne deriva), potrebbe costituire una garanzia di ponderazione? Ripeto, cosa accadrebbe se un'unica singola Camera dovesse prendere provvedimenti su temi etici con frettolosità, senza neppure il paracadute di un'altra Assemblea che consentisse di rimediare, come è stato necessario nel caso Stamina, sebbene ancor oggi non si sia giunti a conclusione?

Ritengo quindi che su questo emendamento debba essere posta molta attenzione. Spesso ci troviamo a legiferare sulla spinta emotiva. Guai se tutto ciò dovesse avvenire per i temi etici limitando il loro esame ad una singola Assemblea parlamentare.

Signor Presidente, per farmi meglio comprendere utilizzerò un'immagine figurata, quella degli inglesi che dicono che prima di bere il tè esso deve essere passato da una tazza all'altra fino a quando la temperatura non sia giunta ad uno stato ottimale. Questo è il passaggio di affinamento del processo legislativo che se, per premura o per fretta, si può concedere per qualsiasi decreto legge, non può essere invece in alcun modo concesso quando si parla di temi etici legati alla famiglia, alla salute della persona o, ancor di più, al benessere dell'intera collettività.

È chiaro, signor Presidente, che ci troviamo a discutere di ciò quando tutto il dibattito parlamentare sembra orientato invece verso altre direzioni e, nel caso specifico, come dicevo, l'interesse sembra

posizionato più sulla composizione del Senato. Torno tuttavia a ribadire che i temi etici non possono essere messi in secondo piano.

Signor Presidente, intervengo anche sull'emendamento 1.0.22. Con questo emendamento, su cui ritengo che l'attenzione possa e debba essere altrettanto ampia, ci prefiguriamo di ridurre il numero dei deputati a 500 componenti, prevedendo anche la tutela delle minoranze linguistiche.

Il nostro ordinamento, all'articolo 6 della Costituzione, pone particolare attenzione alle minoranze linguistiche, che non sono per noi un fiore all'occhiello da sfoggiare semplicemente come esempio di democrazia tardorinascimentale. Esse rappresentano, al contrario, un punto fondante di quella che è un'esplicazione della democrazia e della libertà. L'articolo 6 della Costituzione infatti recita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Non possiamo dimenticare, nella composizione di questo e dell'altro ramo del Parlamento, che questo articolo 6 non può essere limitato alla previsione di uno statuto speciale per alcuni territori, che pur tutelano le minoranze linguistiche. Deve pertanto essere rivolta attenzione anche alla composizione del ramo del Parlamento che andrà a legiferare e che rappresenterà poi nel suo insieme, con il Senato, tutto il compendio delle differenze linguistiche e delle minoranze del nostro Paese.

Nei giorni scorsi abbiamo potuto apprezzare interventi, come quello del senatore Palermo, che ponevano tuttavia in guardia riguardo ai limiti che questa riforma costituzionale porta con sé, relativamente a un regionalismo che viene indubbiamente ridimensionato e, purtroppo - se il testo non verrà cambiato, nel corso del dibattito con l'approvazione di emendamenti - anche relegato a una funzione secondaria rispetto a quella del Governo.

Il diritto di supremazia che si riserva il Governo confligge con un esempio di libertà. Il diritto di supremazia non può essere esercitato come se ci trovassimo nel Medioevo, dove l'autocrate decide quando e dove intervenire, anche in deroga al dettato costituzionale.

Abbiamo capito che la legislazione concorrente, inserita nella Costituzione vigente, ha portato a una crescita del conflitto di competenze adito davanti alla Corte costituzionale. Occorre in questo caso sottolineare, signor Presidente, che è stato il Governo, nella stragrande maggioranza dei casi, a fare ricorso alla Corte costituzionale, per andare poi a cercare di limitare il diritto ad una legiferazione concorrente da parte delle Regioni.

Inserendo la norma di supremazia si invertiranno semplicemente i fattori. Saranno ovviamente le Regioni ad essere scavalcate da parte del Governo e, quindi, a trovarsi a dover ricorrere costantemente alla Corte costituzionale. Ancorché ci auguriamo che la riforma che il presidente Renzi sta portando avanti permetta di chiamare ancora Corte costituzionale un consesso democratico e rappresentativo del Paese.

Non vorremmo, infatti, che dietro tutto ciò si nascondesse la volontà di non subire neanche il fastidio di una Corte costituzionale che, alla fine di questa riforma, se non dovesse essere controbilanciata nei pesi parlamentari, potrebbe diventare addirittura semplicemente la *longa manus*, l'emanazione, tramite il Presidente della Repubblica e il Parlamento, di chi siederà sui banchi del Governo.

Tutto ciò, signor Presidente, deve essere tenuto in estrema considerazione. Guai a comprimere la libertà, guai a comprimerla a partire dalle minoranze linguistiche e dal diritto alla tutela della salute e dei temi etici!

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 1.2008 e 1.2010. In particolare con riferimento all'emendamento 1.2010, vorrei invitare a correggere due errori, uno riguardante il mio cognome erroneamente riportato come «Fatiori», ed il secondo, alla quinta riga, dove al posto di «aventi» è scritto «eventi».

PRESIDENTE. Ne abbiamo già preso atto, senatrice Fattori. Sono errori tipografici di cui ci scusiamo. La ringrazio comunque per la collaborazione.

FATTORI *(M5S)*. Si figuri, signor Presidente, è un dovere.

L'emendamento 1.2008 concerne l'articolo 55 della Costituzione, di cui do lettura così che ci si renda conto di che cosa stiamo parlando: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione». L'emendamento 1.2008 chiede che, «Al comma 1, capoverso «Articolo 55», quarto comma, sia aggiunto il seguente periodo: «Nelle forme stabilite dal suo Regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

Si tratta quindi di un emendamento costruttivo, e non ostruzionistico come spesso ci si accusa di presentare, che affida al Senato una competenza particolare per quanto riguarda la normativa europea.

Sappiamo che il 70 per cento delle nuove leggi ormai provengono dall'Unione europea, con un percorso che, per chi ha avuto modo di seguirlo, è lungo e complesso e parte dall'iniziativa legislativa della Commissione europea, la quale, purtroppo, così come la Camera in cui si vuole trasformare questo Senato, non è eletta ma nominata. Già i disastri che ha provocato questa mancanza di democrazia nella composizione della Commissione ci dovrebbero far riflettere sulla volontà di ridurre il Senato ad un organo non elettivo che ha a che fare con un organo a sua volta non elettivo, in sintesi: nominati che interagiscono con nominati.

Soprattutto, la Commissione europea non ha l'obbligo di consultare i Parlamenti nazionali. Sappiamo che essa è l'unico organo deputato alla funzione ed iniziativa legislativa e quando deve avviare una iniziativa legislativa consulta le *lobby,* ma non i Parlamenti nazionali. Questo ha provocato un grave problema di ingerenza economica nella democrazia europea che il Senato che noi con questo emendamento vogliamo proporre potrebbe in qualche modo superare.

Noi del Movimento 5 Stelle anche nella recente campagna elettorale abbiamo denunciato come in questi anni i riflettori su quanto accade a Bruxelles siano molto pochi. Se ne parla molto poco all'interno del Parlamento e addirittura è stato abolito il Ministro per le politiche dell'Unione europea, che invece aiutava, durante il Governo Letta, le Commissioni competenti a discutere di affari europei.

Tra l'altro, i rappresentanti italiani a livello della Commissione europea sono stati di volta in volta come commissari per l'Italia e bisogna dire che l'elettore medio, il cittadino medio, non sa nemmeno chi sia il commissario competente per l'Italia. Il ruolo democratico di rappresentanza nella Commissione europea è stato un po' abbandonato e questo ci ha portato al disastro delle norme europee che arrivano e non si sa che *iter* abbiano seguito.

Quindi si tratta di un ruolo importantissimo, ma sottovalutato negli anni da tutte le forze politiche. Diciamo anche che al cittadino medio sono ignote le iniziative legislative, che di volta in volta sono approdate in Italia, accompagnate dalla famosa frase: «Ce lo chiede l'Europa», sebbene in realtà l'Europa ci chieda cose molto diverse. Vorrei quindi invitare i senatori rimasti in Aula, un po' annoiati e un po' affaticati, a pensare che l'Europa in realtà non ci sta chiedendo questa riforma costituzionale. Vado spesso a Bruxelles e devo dire che in tale contesto mi chiedono che cosa stiamo facendo. Non è questo, caro Ministro, che ci chiede l'Europa. Non ce lo chiedono i cittadini, non ce lo chiede l'Europa, non ce lo chiede nessuno: probabilmente questo è dunque un vostro delirio di onnipotenza.

Stiamo qui parlando di un Senato rivolto verso l'Europa, che potrebbe colmare finalmente il *gap* tra Italia e Unione europea, con una *governance* multilivello, che, diversamente da quello che è stato fatto in questi anni, potrebbe finalmente creare una integrazione multilivello. Voi proponete un'integrazione tra Regioni ed Europa; noi proponiamo invece una *governance* molto diversa, nel contesto di un Senato elettivo. L'emendamento in esame è quindi funzionale ad un Senato elettivo: non si può immaginare che dei consiglieri regionali e dei sindaci, che hanno già a che fare con le problematiche del territorio e hanno da dirigere le Regioni, con tutte le problematiche esistenti a livello regionale, possano anche essere efficienti, efficaci e propositivi nel rapporto con l'Unione europea. Iniziamo a dire che questo emendamento ha un senso qualora si decidesse di creare un Senato serio: non quale una casa di riposo e di arricchimento per i consiglieri regionali, più o meno esclusi da altri intrallazzi politici, ma un Senato costituito da persone serie, elette dal popolo, esperte in affari europei e individuate sul territorio, essendo elette a livello territoriale.

Non mi riferisco solo ad un Senato eletto su base regionale, come recita la nostra Costituzione, visto che proponiamo anche di andare oltre. Questo è un po' il nostro *mantra*: siamo «oltre» questa proposta indecente, che ci ha portato qui il ministro Boschi e che è stata illustrata dalla senatrice Finocchiaro, e proponiamo la partecipazione. Secondo l'emendamento 1.2008, infatti, il Senato «promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali» come i sindacati, le associazioni, le associazioni di categoria, le parti sociali «alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

Proponiamo quindi di aggiungere un livello di *governance*, che è quello a noi caro, ovvero quello dei cittadini e delle associazioni, a tutta questa impalcatura, che ci appare assai fragile, se è pensata solo nel modo previsto in questa riforma molto sghemba. Riassumendo, l'emendamento in esame prevede la partecipazione, non solo del Senato, delle Regioni o dello Stato, ma soprattutto dei cittadini alla formazione delle leggi dell'Unione europea, attraverso le forme di partecipazione più opportune, che un Governo composto da rappresentanti così giovani e così legati agli strumenti informatici (la nostra Ministra ha sempre con sé l'iPad) saprà certamente individuare, anche per via telematica o attraverso consultazioni popolari da svolgersi anche *on line* con strumenti certificati.

Il secondo emendamento che intendo illustrare è l'1.2010 ed è anche quello di cui vi prego di correggere il testo. Anche tale emendamento si riferisce all'articolo 55 della Costituzione, che non ricorderò nuovamente. In questo caso introduciamo un elemento in più, con riferimento alla legislazione europea, che è stato spesso assente nella discussione in 1a Commissione affari costituzionali, ovvero la vera funzione del Senato nell'interazione con l'Europa. L'emendamento recita: «Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente», che è quella più importante nel processo legislativo europeo, e su quelle riguardanti «l'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione europea». Quindi parliamo sia della prima fase, in cui la Commissione europea dà inizio all'iniziativa legislativa, sia della fase ascendente in cui questa bellissima iniziativa dovrebbe, in teoria, vedere la partecipazione dei Parlamenti degli Stati membri. Dico «in teoria» perché l'Italia non partecipa mai.

Questo è stato il disastro di questi anni in cui abbiamo messo in Europa i trombati della politica - mi scusi per il termine, non lo ripeto più - *(Applausi dal Gruppo M5S)* e purtroppo, quello che è successo è che si è fatta una legislazione europea ad immagine e somiglianza della Germania, dell'Olanda e della Francia, ma sicuramente non legata al territorio italiano.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Fattori.

FATTORI *(M5S)*. Finisco di leggere l'emendamento.

Il Senato avrà inoltre competenza, secondo tale proposta, su tutte le leggi riguardanti le questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle aventi effetti finanziari e di bilancio (questo è il punto importante). Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con la normativa dell'Unione europea (cosa che qui non viene fatta, perché dovrebbero passare tutte le leggi dalla 14ª Commissione) ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione europea sul territorio nazionale. Quindi, addirittura a monte della fase ascendente degli studi di settore. Di nuovo, un Governo così efficace e così giovane non avrà difficoltà ad individuare gli strumenti per attuare degli studi di impatto delle leggi dell'Unione europea in una fase molto precoce, impatto Paese (quindi impatto sull'Italia), anche in adempimento del nostro programma politico, che riguarda le politiche del Mediterraneo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledì 23 luglio, alle ore 19, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Conseguentemente, la seduta pomeridiana di mercoledì terminerà alle ore 18,45.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454 (ore 19,19)

FERRARA Mario *(GAL)*. Lei, signor Presidente, è così cortese oggi che mi consentirà qualche minuto in più, perché l'intervento che avevo pensato di fare è rivolto, non soltanto alla cortese attenzione del relatore, senatore Calderoli, ma anche dell'ottima senatrice Finocchiaro. Infatti, nell'illustrazione del mio emendamento ho un intendimento: coniugare la mia intenzione alla loro serietà.

Il senatore Calderoli è un appassionato di *confiture*: ne prende ogni tanto per aiutarsi a sopportare la fatica dell'Aula. Ricorderà quella chicca di Tom Hanks, nel film «Forrest Gump»: «La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita». Quindi, non potendo perfettamente prevedere se questa riforma della Costituzione andrà in porto oppure no, voi avete fatto un lavoro di grande serietà.

Sapendo che quando c'è una complessa programmazione dei lavori e una ancor più complessa proposta viene presentata all'Assemblea, è molto difficile organizzare in Aula eventuali emendamenti (sempre che questi possano nascere da un'emozione o da una larga condivisione su questo o su quell'altro argomento preparato per tempo), mi sono concentrato su un aspetto non molto importante rispetto a quelli recentemente trattati. Ritengo, però, che possa essere, per la sua universale importanza, di un certo interesse per i relatori.

I relatori sanno che, ovunque al mondo, esiste un principio (o, meglio, esiste un principio nelle democrazie), quello per cui il sistema elettorale si coniuga alla forma di Stato e di Governo, tanto che, quando abbiamo cominciato a parlare di sistema elettorale, abbiamo detto che forse era anticipato parlarne perché forse avremmo dovuto parlarne dopo aver definito la forma di Stato e di Governo.

Anche in questo si sta girando un po' intorno al vero problema, perché quando si parla di un sistema di fatto monocamerale e della fiducia - si parla di fiducia e, quindi, non di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri - di fatto si sta introducendo, senza possibilità che venga rivisto, un cancellierato. E si sta introducendo un cancellierato un po' tutto italiano, perché è un cancellierato in cui la seconda Camera è chiamata a legiferare. Si dice che stiamo facendo un Bundesrat, mentre sarebbe bene chiarire a tutti - anche al Presidente del Senato, che mi darà qualche minuto in più, perché penso presuntuosamente che l'argomento possa interessare - che una recente sentenza della Corte costituzionale tedesca, facendo chiarezza in un dibattito in dottrina molto antico nel tempo, ha stabilito che il Bundesrat non è una Camera legislativa e non è un ramo del Parlamento, ma è un'altra cosa. Cioè in Germania il sistema è monocamerale.

Dunque, quando si dice che in Italia noi stiamo facendo un Bundesrat (ecco perché volevo intervenire quando ha presentato il suo emendamento il senatore D'Alì), stiamo di fatto introducendo un cancellierato e forse sarebbe meglio dirselo chiaramente. Il cancellierato esiste in un altro posto al mondo, di fatto e di sostanza: in Inghilterra, antichissima tradizione con un sistema di garanzie che, come diceva re Faruq, quando tra pochi anni non ci sarà nessun re, sopravvivranno soltanto il Re d'Inghilterra e il re di coppe. Il Re d'Inghilterra continua ad essere un elemento di grande garanzia. Come diceva il senatore Chiti, però, non dobbiamo rischiare di percorrere l'autostrada al contrario, perché ormai dai primi anni di Blair e ancora con Cameron si pensa di rendere elettiva la Camera dei Lord. Ma questo è un dibattito molto più importante e molto più politico; ritorno alla mia proposta.

La proposta che io farei non è neanche quella di costituzionalizzare il sistema elettorale. Teniamo conto che in America il sistema elettorale - il cosiddetto *the winner-takes-all* - è costituzionalizzato da duecento anni e in Inghilterra parimenti. In America si elegge con il sistema uninominale maggioritario pure il capo del condominio. Non esiste un sistema che non lo sia. Esiste soltanto in

Louisiana, di tradizione francese, il doppio turno; e la pongono come una grande eccezione. In questo so che mi trovo d'accordo con la presidente Finocchiaro, perché anche lei fu presentatrice di un testo per la riproposizione del Mattarellum nel nostro Parlamento.

Ecco, come fatto nominale e non già come proposta di costituzionalizzazione, che sarebbe ancora più difficile, faccio invece una proposta un po' più residuale, cioè quella di impedire che in futuro il sistema elettorale possa fallire per la mancata omogeneità dei sistemi elettorali nei sistemi di rappresentanza. Penso ad uno dei motivi per cui fallì il Mattarellum; ricordiamo il famoso intervento del presidente Scalfaro, quando disse che con il Mattarellum si pensava che ci sarebbero stati soltanto due partiti, mentre ce ne ritrovavamo undici, ben più di quanti ce n'erano prima nell'arco costituzionale (erano sei e ce n'erano cinque in più). Ma era evidente cosa era successo nel tempo: per marcare la differenza e per poter avere materia contrattuale alle elezioni nazionali, il CCD, l'UDC, Alleanza Nazionale (e chi più ne ha più ne metta) si presentavano alle elezioni regionali in modo da avere un ritorno e poter spendere questo ritorno come materia di vantaggio: ho preso questa percentuale e ho diritto a tanti seggi.

Dicono molti costituzionalisti - la presidente Finocchiaro lo sa, perché non è soltanto presidente della Commissione affari costituzionali, ma anche attentissima lettrice della dottrina - che una delle difficoltà che si hanno in Italia è il fatto di aver inventato diverse matematiche. Vede, i momenti elettorali sono fatti perché i partiti si contino e noi invece di contarli con una sola matematica li contiamo con diverse matematiche, a seconda del momento elettorale: quindi abbiamo la matematica delle comunali, la matematica delle regionali e la matematica delle nazionali. Abbiamo cioè un sistema per cui l'elettore non riesce ad individuare con uno stesso sistema la metodica della rappresentanza. La proposta è che si possa meditare per la costituzionalizzazione del sistema elettorale, o per un limite al sistema elettorale. Negli anni 1946, 1947 e 1948, quando si costruì la Costituzione tedesca, l'introduzione del 5 per cento - la presidente Finocchiaro lo ricorderà - era molto discusso in dottrina perché era un modo per potere introdurre il proporzionale senza rischiare una deriva e contemporaneamente garantendo però la semplicità di lettura del consenso. In Irlanda, dove non avevano la stessa tradizione anglosassone del *winner-takes-all*, nel 1956 lo hanno costituzionalizzato. I francesi, che sono troppo sciovinisti per ammetterlo, hanno tentato soltanto una volta di ritornare al proporzionale *ante* 1958, lo hanno fatto dal 1986 al 1987, poi nel 1987 tutti all'unanimità sono ritornati all'uninominale.

Ecco, signor Presidente, nell'eventualità che il cioccolatino che ci apprestiamo a mangiare, per parafrasare l'affermazione di Tom Hanks, sia troppo amaro per alcuni e fortemente dolce per altri, ad esempio il Governo, e quindi porti ad un esito per cui una riforma comunque si faccia, per farla funzionare meno male di quanto possa così com'è scritta - mi scuseranno i relatori - forse pensare a costituzionalizzare in qualche modo il sistema elettorale o la sua omogeneizzazione, forse - lo affermo presuntuosamente - non sarebbe male. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore D'Anna).*

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.0.1. Questo emendamento intende intervenire sull'articolo 56 della Costituzione. L'articolo 56 della Costituzione riguarda le modalità di elezione della Camera dei deputati nella versione attuale e dice sostanzialmente che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto e si compone - come sappiamo tutti - di 630 deputati, di cui 618 eletti nella circoscrizione Italia e 12 nella circoscrizione estero.

Vorrei prima soffermarmi su qualcosa di fondamentale che è contenuto all'inizio di quest'articolo, cioè il suffragio universale e diretto. Spesso lo diamo per scontato, ma il suffragio universale e diretto è una conquista recente. Per chi non lo sapesse, il primo tentativo è stato fatto nel 1792 dopo la Rivoluzione francese e subito dopo cancellato. Gli Stati Uniti, che vengono portati come esempio di democrazia, lo hanno introdotto nel 1920, dopo aver fatto la rivoluzione nel 1776, quindi ci hanno messo parecchio.

In generale, quindi, c'è un'estrema ritrosia, e lo si trova in letteratura, nell'accettare il concetto di suffragio universale. Il fatto che la gente possa esprimersi liberamente e democraticamente è una cosa che dà fastidio, e questo lo si vede perché ci sono spesso dei tentativi in tal senso. Il tentativo presente nella riforma che stiamo esaminando è questo: quello di rimangiarci un secolo di conquiste per quanto

riguarda l'Italia e cercare di tornare indietro negando una parte del suffragio universale e diretto, precisamente per una delle due Camere. Guardate che non è un passo da poco: immaginate se qualcuno con una riforma volesse togliere il voto alle donne, perché il suffragio universale per le donne è stato introdotto ancora più tardi di quello per gli uomini. Credo che ci sarebbe un'insurrezione. Se però togliamo ad una Camera questa possibilità, stiamo negando di fatto metà del diritto ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti a suffragio diretto.

Nel resto dell'articolo 56 si dice anche come vengono elette queste persone alla Camera dei deputati. I 618 della circoscrizione Italia vengono ottenuti dividendo la popolazione italiana, aggiornata all'ultimo censimento, per il numero delle persone che si devono eleggere, cioè esattamente 618. Dopodiché, le persone eleggibili devono avere almeno venticinque anni di età.

La nostra proposta è quella di modificare in tre punti l'articolo 56.

Innanzitutto, proponiamo di abbassare il numero dei deputati da 618 a 300, mantenendo naturalmente fermo il numero dei senatori. Questo perché? Per venire incontro al Governo. Visto che il Governo ritiene che la cosa più importante sia la riduzione dei costi, e la riduzione dei costi si dovrebbe operare in ragione di un taglio nel personale di 215 unità - perché alla fine noi siamo il personale: siamo qui al servizio dei cittadini - noi proponiamo un taglio ancora maggiore, di 330, ma non si tratta di un gioco al rialzo. Quando si fanno riduzioni nella rappresentatività, la cosa fondamentale è non intaccare quello che i matematici chiamano il «campione rappresentativo della realtà». Tanto più il campione rappresentativo della realtà è piccolo, tanto più quello che si fa è una distorsione. Non possiamo infatti fermare una persona per strada, chiederle che cosa ha mangiato oggi e ritenerla un campione rappresentativo dell'alimentazione degli italiani; non è affidabile. Non a caso, quando si fanno i sondaggi, quello che telefona chiama migliaia di persone, salvo poi naturalmente omettere di dire quanti hanno risposto. Un campione del Senato portato dunque a 100, pure se fosse eletto a suffragio universale diretto, sarebbe troppo ridotto rispetto alle funzioni che dovrebbe avere una Camera per la popolazione che ha l'Italia, perché naturalmente bisogna ricordare anche questo: l'ampiezza del campione deve essere dinamica. Non a caso il numero dei deputati è stato portato a 630, ma storicamente non era così - se non ricordo male, nella precedente proposta di riforma era 518 - perché deve adattarsi alla crescita della popolazione. Non è escluso quindi che, seguendo questo schema, si possa avere in futuro, in linea teorica, un numero più alto di rappresentanti (750, per arrivare addirittura ad 800, per esempio).

Quindi, se lo scopo è ridurre il personale per avere un risparmio, allora rendiamo omogenee le due cose: portiamo la Camera a 300 deputati e manteniamo a 300, ad esempio, il numero dei senatori, perché la differenziazione dei compiti non viene preclusa dal fatto che si abbiano due Camere numericamente equivalenti: nessuno ha detto che per forza la Camera dei deputati debba avere più rappresentanti del Senato; l'importante è che ce ne siano a sufficienza da garantire la rappresentatività dell'elettorato e le funzioni.

Voi capite che, se il campione viene ridotto eccessivamente - immaginiamo se diventassimo 50, non potremmo certo presiedere tutte le Commissioni - verrebbe lesa la nostra stessa possibilità di essere rappresentanti dei cittadini nei lavori di Commissione. Cosa dovremmo fare allora? Dovremmo ipoteticamente chiedere un aumento del bilancio della Camera di appartenenza per assicurarci uno *staff* capace di metterci nelle condizioni di seguire opportunamente tutti i lavori, per cui in realtà il taglio dei costi non ci sarebbe. Non solo. Quale sarebbe la cosa pericolosa sottostante? Che demanderemmo l'azione legislativa ad un personale che non è eletto - ma non è neanche visto, cioè non è neppure designato con un'elezione di secondo livello - ed avremmo dei tecnici che si sostituirebbero in tutto e per tutto al potere legislativo. Questo è il più grave sgarro che si potrebbe fare alla democrazia.

Attenzione, quindi, a non cercare di ridurre eccessivamente i campioni rappresentativi: 300 potrebbe essere un numero interessante.

La seconda parte dell'emendamento va a modificare l'età al raggiungimento della quale si è eleggibili alla Camera dei deputati, attualmente fissata a venticinque anni. La motivazione per la quale proponiamo di scendere a ventun anni è molto semplice e coincide con quella che noi riteniamo essere

nei fatti una maturazione della cittadinanza, sia dal lato dell'elettorato attivo che passivo.

Che ci piaccia o no, infatti, oggi le persone a ventun anni hanno un accesso all'informazione che è diverso da quello che potevano avere in passato i venticinquenni. La possibilità che a venticinque anni oggi ha una persona di essere formata è molto superiore a quella di un tempo, perché banalmente esiste il *web* e quindi la possibilità di accedere ad un *database* di milioni di miliardi di pagine che contengono la qualunque, potreste dirmi. È vero: c'è del buono e c'è del cattivo, ma ciò non toglie che viene messo a disposizione qualcosa che non c'era; prima, se si voleva un'informazione, bisognava cercare la biblioteca che contenesse un dato volume, un dato periodico o una pubblicazione e bisognava andare poi in quella biblioteca e studiare. Volevi qualcosa che era riportato su un quotidiano? Dovevi andare in biblioteca e chiedere il quotidiano di un dato anno e mese; arrivava un volume polveroso di giornali nel quale cercare l'informazione. Adesso basta un *click*.

Anche la tanto vituperata televisione - che personalmente non ho e non guardo - da quando è nata, da quando cioè c'era un solo canale, ha ampliato l'offerta formativa (nel senso generale della parola). Chiaramente la qualità è bassa, ma esiste comunque la possibilità di avere una pluralità di informazioni, sia pur di pessima qualità.

Quindi è anche corretto che l'età dell'eleggibilità segua l'evoluzione dei tempi, per cui ventun anni ci sembra un'età corretta, anche perché dobbiamo considerare che, dopo tutto, diamo alle persone la possibilità di condurre un autoveicolo a diciotto anni e sicuramente si possono fare maggiori danni alla guida di un veicolo che non essendo eletti in un consesso in cui non si è soli. Questa è la motivazione sottostante.

Infine, vi è il divieto di candidatura plurima. Rappresenta proprio una novità il fatto di non andare a guardare solo i costi, ma anche la candidatura. Noi diciamo sempre che un eletto deve essere espressione della Nazione, ma viene eletto in una certa zona. Crediamo molto nel radicamento dell'elettorato, nel senso che una persona deve candidarsi nella sua circoscrizione di residenza, perché in tal modo è maggiore il contatto con il proprio elettorato. Per di più, noi siamo assolutamente contrari alle candidature plurime, nel senso che la persona deve avere la correttezza nei confronti dei propri potenziali elettori di candidarsi solo in un posto. Come abbiamo visto nelle ultime elezioni, c'è stato qualcuno che si è candidato in tutte le Regioni possibili, e quindi in tutte e venti, e questo per noi è prendere in giro l'elettorato. Qual è, infatti, ad un certo punto il tuo elettore di riferimento? Si va in ogni Regione e si chiede il voto come rappresentante di quella realtà, ma poi ciò non è vero e si sceglie solo dopo la Regione. Questo ovviamente è inaccettabile e deve, pertanto, valere in generale in ogni situazione.

Quindi, anche se questa riforma non dovesse andare in porto, in ogni caso proporremo disegni di legge costituzionale che prevedano la radicalizzazione dell'eletto al proprio territorio. Deve sussistere un legame stretto tra chi elegge e chi è eletto come rappresentante, altrimenti - come potete ben capire - cessa il principio della rappresentatività.

Infine, c'è una parte correttiva che riguarda il modo in cui si fa il calcolo matematico, dovendo essere rapportato alla nuova composizione della Camera dei deputati. Se prevediamo che la Camera dei deputati sia di 300 unità, allora la divisione corrispondente da compiere deve essere fatta per 300, ossia per il numero delle persone che si vanno ad eleggere. Naturalmente esiste sempre la questione del recupero dei resti, perché una divisione non è mai esatta e anche in questo caso si utilizza il meccanismo del recupero dei resti proporzionali. Adesso non voglio addentrarmi troppo nel concetto matematico, ma si tratta di una modalità per cercare di distribuire equamente quei deputati che non possono essere fisicamente «fatti a pezzi».

Invito tutti voi a riflettere sul fatto che il metodo che viene comunemente usato, ossia il metodo D'Hondt, è il peggiore tra quelli di questo tipo, essendo il meno equo. Pertanto, anche in sede di modifica, sarebbe opportuno ricorrere ad altri metodi sicuramente più efficaci e più rispettosi della distribuzione proporzionale degli eletti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.3, che abbiamo presentato allo scopo di ridurre nettamente il numero dei membri della Camera dei deputati, si relaziona ad analoga iniziativa

che lo stesso progetto licenziato dalla Commissione affari costituzionali prevede per il Senato della Repubblica.

Credo debba sussistere una proporzionalità tra le due Camere per conservare quello che di buono c'è stato nell'esperienza del parlamentarismo italiano nel quadro generale del parlamentarismo europeo ed occidentale.

Colleghi, la legge di cui stiamo discutendo è stata presentata a suo tempo con espressioni non sempre precise. Si è detto che aboliamo il Senato e ciò è stato affermato per poter comunicare un'idea di fondo da parte dei pulpiti più alti della classe politica italiana. Naturalmente questo non è esatto, perché il Senato non viene per niente abolito, ma viene soltanto radicalmente cambiato secondo un progetto che, già in sede di discussione generale, ha subito molte osservazioni critiche ed è stato oggetto di molte riserve. In questo caso stiamo parlando soltanto di un aspetto determinato, che è il numero dei componenti della Camera dei deputati, in relazione a quello del Senato, perché non può esserci un'analisi astratta e unilaterale di quale debba essere il numero dei componenti di una Camera presa a se stante.

Il Parlamento italiano, così come i Parlamenti dell'Europa occidentale, di più lunga tradizione democratica, è composto da due Camere, non da una. Quando si tocca radicalmente una delle due Camere, si tocca indirettamente, ma non meno efficacemente, anche l'altra che rimarrebbe intonsa. Quando si passa dal bicameralismo paritario al bicameralismo corretto, come quello cui tutti noi vogliamo arrivare, implicitamente si cambiano le prerogative reali della Camera dei deputati. Quindi, dobbiamo domandarci se abbia senso conservare una Camera formata da 630 deputati, rispetto ad un Senato che - a seconda di come poi decideremo alla fine, ragionando sul complesso vasto degli emendamenti che sono stati proposti - sarà di 100, 110, 120, 150 persone (il Governo dice 100 e va bene). Un conto è il rapporto di uno a due che è stato scelto dai Costituenti al termine di un lungo dibattito, altro conto è un rapporto da uno a sei. Un rapporto da uno a sei non ha sostanzialmente corrispondenza in nessun altro sistema parlamentare occidentale, tranne che in quello tedesco. Qui forse vale la pena di ricordare i numeri, ma anche la qualità del sistema tedesco, perché a questo sistema si è fatto spesso ricorso come termine di paragone per sostenere un disegno per il nostro Paese, che a me - sbaglierò - pare poco solidamente fondato.

Il sistema tedesco comprende una Camera bassa, il Bundestag, formato da 631 deputati, e una Camera alta, il Bundesrat, formato da soli 69 membri, i quali, tuttavia, votano con voto ponderato in base alla popolazione dei diversi *Länder* (che esprimono delle delegazioni dei governi dei *Länder* per formare il Bundesrat). Voi capite che comunque la si giri, è tutt'altra cosa rispetto al Senato che stiamo andando a costruire, con questa riforma. Questo non soltanto per le caratteristiche istituzionali delle Camere in quanto tali ma anche per le modalità di elezione delle medesime.

In Germania, il Parlamento, come è stato più volte ricordato in quest'Aula, è eletto con voto proporzionale e con una soglia di sbarramento al cinque per cento. È evidente che questo compensa, in un equilibrio democratico che ha dimostrato di saper funzionare molto bene, un Senato delle autonomie, anzi, diciamolo meglio, un Senato federale, perché la Germania è una Repubblica federale, ciò che l'Italia non è e non vuole essere. L'Italia è una Repubblica con larghe autonomie ma le larghe autonomie non sono uno Stato federale, sono tutt'altra cosa. Nessuno qui sta facendo in modo che le Regioni abbiano un potere fiscale impositivo prevalente per finanziare le proprie spese. Non siamo un sistema federale, quindi non ha senso che facciamo finta di copiare un sistema altro perché non abbiamo abbastanza forza di convincimento. Abbiamo bisogno di fare una citazione dotta per sostenere un discorso che altrimenti da solo fa un po' acqua.

In questo contesto vorrei allora ricordare alcuni dati, perché il numero dei parlamentari, sia nella Camera alta che nella Camera bassa, è funzionale allo scopo di lavorare bene nel processo legislativo, ma anche a quello di lavorare bene rappresentando adeguatamente il Paese nelle sue diverse specificità, a partire - e questo è molto importante - da quelle legate anche alla lingua o alle minoranze, ma su questo altri interverranno. Questo, infatti, deve essere un Paese accogliente, che sempre di più avrà un problema di rappresentanza di chi è diverso dalla maggioranza dei cittadini italiani, ma è

cittadino italiano esso stesso a pieno titolo. Voi sapete che - basta fare un po' di divisioni - l'Italia ha la rappresentanza più bassa, il numero di cittadini per deputato più basso tra i grandi Paesi occidentali, cioè 95.000: in Germania 127.000 abitanti per ogni deputato, in Francia 114.000, in Spagna 133.000, negli Stati Uniti 726.000 (e nessuno si sogna di dire che gli Stati Uniti non sono un Paese democratico, io credo che gli Stati Uniti, quanto a democrazia, a capacità di gestire i conflitti, spesso terribili, che hanno attraversato quel Paese - una guerra civile - hanno molto da insegnare al resto del mondo). L'unico Paese un po' vicino a noi è il Regno Unito, ma quello è uno Stato che ha una storia molto particolare e che, accanto a un numero elevato di deputati, ha un numero ancor più elevato di membri della Camera dei Lord (oltre 1.000), quindi è tutta un'altra storia, un'altra tradizione. La Gran Bretagna è un' isola non soltanto dal punto di vista geografico, ma anche da quello della sua architettura istituzionale (c'è anche la monarchia).

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MUCCHETTI *(PD)*. Arrivando alla conclusione, io credo che in Italia sarebbe opportuno ridurre il numero dei parlamentari di Montecitorio in modo tale da conservare una certa qual proporzione, che non è scritta nelle tavole della legge: finora avevamo il rapporto di un senatore ogni due deputati, che è quello grosso modo prevalente anche all'estero, ma potremmo andare a un rapporto di uno a tre, o uno a quattro, ma certamente il rapporto uno a sei mi sembra un modo per consentire alla Camera dei deputati una prevalenza rispetto al Senato che risulta tanto più sproporzionata quanto più noi vogliamo conservare al Senato un ruolo di compartecipazione alle scelte attinenti il livello di democrazia di questo Paese, le istituzioni di garanzia di rilievo costituzionale e quant'altro.

Da questo punto di vista, al di là di quella che sarà la composizione del Senato e i suoi criteri di elezione, voglio ricordare un sondaggio pubblicato dal «Corriere della Sera», da cui risulta che i pochi italiani che si preoccupano di ciò di cui stiamo discutendo adesso (noi crediamo di essere l'ombelico del mondo, ma stiamo parlando di un argomento che non emoziona nessuno in Italia se non perché purtroppo, per la crisi dei partiti e della classe politica, c'è una tendenza a svalutare la democrazia in quanto tale) sono del parere che se ci deve essere un Senato, questo deve essere a elezione diretta. Questo se vogliamo ascoltare quei pochi cittadini che sono interessati al tema, gli altri non parteggiano né per una parte né per l'altra. Ma intanto - e concludo davvero - il Senato e la Camera devono avere una certa proporzione numerica, per cui credo sia ragionevole dimezzare il numero dei parlamentari mentre riduciamo a un terzo il numero dei senatori. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore D'Alì).*

TURANO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.0.2, che contiene la seguente nuova formulazione dell'articolo 56: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere. Il numero dei deputati è di trecentoquindici più otto deputati eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione in ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Con questo emendamento voglio parlare di numeri e di risparmi perché, al di là di ciò che quest'Aula deciderà sul metodo di elezione del nuovo Senato, credo che sia assurdo non pensare a un taglio dei parlamentari alla Camera dei deputati, anche nell'ottica della *spending review*: 630 deputati sono davvero troppi e, oltre a rappresentare una spesa enorme per lo Stato, credo siano in sovrannumero anche in un'ottica di agevolazione del lavoro parlamentare. Volendo fare un esempio, ricordo a tutti, come ho fatto nel mio intervento in discussione generale, che negli Stati Uniti, per il collegio elettorale che rappresento, i senatori sono 100 mentre i deputati sono 435, a fronte di circa 350 milioni di abitanti. In Europa la musica non cambia. Per fare un esempio, la Germania, che il Governo richiama spesso a modello da seguire, ha lo stesso numero dei deputati italiani, ossia 630, ma la popolazione tedesca supera quella italiana di circa 24 milioni di abitanti. *(Applausi dei senatori Buemi e Sposetti).*

PRESIDENTE. La ringrazio anche per la brevità della sua illustrazione.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, prima di motivare le ragioni che mi hanno portato a sottoscrivere l'emendamento 1.0.11, vorrei citare alcuni elementi di discussione in modo particolare con la senatrice Finocchiaro che, come al solito, è particolarmente stimolante e costituisce un'occasione molto rilevante di interlocuzione. Questa mattina la senatrice Finocchiaro, per avvalorare le proprie argomentazioni, citava Meuccio Ruini. Io non sono un giurista, ma da storico mi sono un po' occupato del dibattito alla Costituente. Il professor Stefano Merlini è esponente di una scuola di straordinario rilievo, quella del professor Barile dell'Università di Firenze, quindi mi permetto di sollecitare anche l'attenzione del ministro Boschi perché è la scuola di diritto costituzionale della sua città.

Ebbene, il professor Merlini citava, in ordine alla discussione che si tenne in Assemblea costituente in relazione alle modalità di composizione del Senato, alcuni interventi dell'onorevole Laconi e di un gruppo di esponenti del Partito Liberale, i quali aprirono una discussione, un fronte polemico, in modo particolare con esponenti della Democrazia Cristiana, proprio in relazione a questo tema. Quindi, non è che la nostra posizione non si radichi in antefatti culturalmente e storicamente significativi.

Citava ancora, la collega Finocchiaro, il testo di proposta della bozza Violante, e citava correttamente. Ma non ha aggiunto un dato, secondo me non di dettaglio, ovvero che le posizioni del presidente Violante si accompagnavano ad una proposta di legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5 per cento. E del resto il modello del Bundesrat ha un *pendant* in un sistema elettorale molto lontano da quello attualmente proposto con l'approvazione alla Camera.

Un secondo argomento e poi arriverò al tema dell'emendamento. Dal mio punto di vista rovescio esattamente le argomentazioni, che giudico assolutamente legittime oltre che molto penetranti, della collega Finocchiaro. Se procedessimo ad un Senato elettivo - sostiene la collega - daremmo vita ad un sistema che non rappresenta le autonomie territoriali e che, in realtà, rappresenta i partiti. Credo invece che questa riflessione vada esattamente rovesciata, proprio perché non diamo vita ad un Bundesrat, checché ne dica amabilmente la collega Fattorini. Noi non proponiamo il modello tedesco e ha assolutamente ragione la collega Finocchiaro quando dice che il nostro è un modello unico nel sistema continentale, proprio perché noi non portiamo in Senato i governi, ma assegniamo ai partiti, alle segreterie dei partiti, un primato nella scelta dei senatori; e sappiamo come vanno queste cose con i presidenti dei gruppi regionali. Tale scelta poi non è espressione di un'elezione di secondo grado, ma addirittura il frutto di una nomina di terzo livello: dal listino l'approdo in Consiglio regionale e di qui l'approdo al Senato. Avrò modo di approfondire queste argomentazioni nel prosieguo del dibattito.

Mi limito adesso ad alcune precisazioni sull'emendamento. Non riprenderò le argomentazioni e i dati che correttamente il collega Mucchetti ha esposto, sostenendo in larga misura parte del mio intervento. Due annotazioni di sfondo. In tutti i programmi che conosco del PD si parla della riduzione dei parlamentari. Mi permetta, signora Ministro, una piccola parentesi: la Costituzione italiana è stata novellata, dal 1948 ad oggi, in ben 43 occasioni. Nel 2001 e nel 2006 si sono modificate parti significative della Costituzione italiana; quindi mi pare improprio il riferimento secondo il quale negli ultimi decenni nulla è stato fatto. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*. Purtroppo molto è stato fatto e assai male.Gli amici e colleghi del centrodestra si sono visti respingere dal *referendum* la loro scelta di riforma della Costituzione perché è passata la posizione, diffusa dal centrosinistra, di un inopinato sbrego costituzionale e non certo perché hanno ridotto il numero dei parlamentari. La riduzione del numero dei parlamentari è un patrimonio condiviso nei programmi del centrosinistra e del centrodestra.

Ma veniamo alle motivazioni più proprie della proposta emendativa che io qui presento. Innanzitutto, ribadisco che questo testo è scaturito da motivazioni a mio avviso non condivisibili. Qualcuno ha sostenuto all'inizio - non certo io - che una delle sfide da raccogliere era quella della diminuzione dei costi e di un risparmio delle risorse. Non l'ho detto io, perché io sono sì assolutamente d'accordo per una battaglia in vista di una «rigorizzazione» dei costi, ma l'architettura costituzionale di uno Stato è un problema estremamente serio. Ma chi ha utilizzato questo argomento dovrebbe essere fino in fondo coerente. Al di là del fatto che la stampa avvalora un'interpretazione di questa riduzione del tutto fuorviante, il taglio dei parlamentari al Senato comporta un risparmio di circa 50 milioni di euro, e non

di 500 milioni di euro. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Buemi e Campanella).*

E tanto meno comporta un risparmio di due miliardi, come mi è capitato di ascoltare nell'intervento di una mia collega parlamentare, che ha riscosso uno strepitoso successo sotto il profilo della raccolta del consenso, ma che dispone di una impropria cognizione di questi dati. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).*

La seconda motivazione è che esiste un problema di funzionalità. La collega Mussini ha tenuto un intervento che io ho molto apprezzato. Un intervento non ideologico, ma che ha esaminato e passato in rassegna il grado di funzionalità della Camera con il numero delle presenze. E ciò ha avvalorato in me un'impressione che, su dati non scientifici e non statistici io, da ex deputato (perché io sono stato deputato dal 1996 al 1999 e dal 2008 al 2013), avevo riportato. Le presenze e la quantità dei voti erogati alla Camera molto raramente superano la soglia che noi oggi proponiamo, cioè i 470 parlamentari.

Questa cifra non è il frutto di una improvvisazione. Sono due le motivazioni di questo dato numerico. Il primo è il riferimento ai collegi previsti dal Mattarellum. Il secondo è una approssimazione abbastanza propinqua al dato europeo. In realtà, il dato europeo più esatto farebbe riferimento a circa 500 parlamentari. Noi abbiamo proposto il numero di 470 perché c'è un riferimento molto preciso al dato del Mattarellum, il che consentirebbe anche un più equilibrato bilanciamento nel rapporto tra Camera e Senato. E qui valgono tutte le argomentazioni che sono state proposte dal collega Mucchetti.

Ancora due considerazioni. Io non ispiro mai le mie battaglie politiche alla conferma dei sondaggi. Ho contestato la democrazia del telecomando quando veniva proposta negli anni del presidente Berlusconi e quindi, coerentemente, non mi entusiasmo per la democrazia del telecomando se viene utilizzata da altri. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).*

Ho letto Renan e so che la democrazia è una verifica quotidiana. Tuttavia, ora c'è un riscontro del tutto ineludibile. Io chiedo ai miei colleghi parlamentari come faremo noi - e rivolgo l'interrogativo soprattutto alla mia parte politica -, che abbiamo sempre sostenuto la necessità di una riduzione del numero dei parlamentari alla Camera e al Senato, a reggere il giudizio dell'opinione pubblica nei nostri collegi. Io mi sentirei in seria difficoltà se domani gli elettori del mio collegio, quelli che mi hanno votato alle primarie, mi chiedessero conto e spiegazione della motivazione per la quale non sostengo una riduzione dei parlamentari anche alla Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S).* E qui c'è un riscontro ineludibile, che già altri richiamavano.

Il sondaggio Ipsos, condotto per il «Corriere della Sera», per il valore che ha (e ribadisco che non ispiro le mie scelte al riscontro sondaggistico), fornisce un elemento di riflessione non irrilevante: il 73 per cento degli italiani opta per un Senato elettivo. Per quale ragione? Perché il valore della rappresentanza come metro della democrazia è ormai profondamente interiorizzato nell'opinione pubblica, nel comune sentire del nostro Paese. E quindi non c'è dubbio che questa legge non prefigura uno Stato autoritario, ma certamente contiene fattori di involuzione del principio democratico.

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione, senatore Corsini.

CORSINI *(PD)*. L'ultimo argomento. Vedo emendamenti che anch'io ho sottoscritto in relazione alle modalità di elezione del Presidente della Repubblica. I casi sono due. Se si vuole modificare la platea che elegge il Presidente della Repubblica onde evitare il rischio di una sorta di paradosso, per cui con una legge ultramaggioritaria il segretario del partito che vince diventa Presidente del Consiglio e può eleggere il Presidente della Repubblica (oggi noi, domani altri), ci sono due strade: o si amplia la platea incrementandola con l'accettazione dell'emendamento che porta a divenire grandi elettori anche i parlamentari europei, o si riduce significativamente il numero dei parlamentari.

Quindi le argomentazioni che io e gli amici colleghi che hanno sottoscritto questo testo portiamo non sono semplicemente limitate alla microfisica di questo specifico aspetto, ma hanno un valore coestensivo e puntano ad un miglioramento della qualità democratica del testo di legge che ci apprestiamo a discutere. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL, Misto-MovX e Misto-ILC e del senatore Buemi).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, i colleghi hanno già trattato la questione dei numeri dal versante della rappresentanza democratica e del bilanciamento relativo a Camera e Senato nelle fasi di elezione degli organismi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale e Consiglio superiore della magistratura).

Vorrei tornare su quella che a mio avviso è stata la questione di partenza per attivare questa procedura di riforma della nostra Costituzione per quanto riguarda il Senato. L'argomentazione principale era: le procedure sono farraginose, il costo della produzione legislativa è particolarmente elevato, ci sono sostanzialmente troppi parlamentari e, in particolare, il sistema bicamerale perfetto raddoppia i costi e a volte mette a rischio anche la qualità del prodotto.

Ebbene, di una serie di questioni parleremo nella fase successiva di questa discussione sugli emendamenti, ora mi voglio soffermare soltanto sull'aspetto economico. L'emendamento 1.0.6 di cui sono primo firmatario propone la riduzione della rappresentanza della Camera dei deputati a 400 deputati in abbinamento ad un Senato di 200 membri.

Ma analizziamo la questione dal punto di vista di rappresentanza della Camera dei deputati a 400 prendendo per buono il numero dei senatori così come proposto dal progetto di legge del Governo con gli emendamenti arrivati in Commissione.

Quattrocento deputati, ovvero 230 deputati in meno, producono un risparmio annuale in termini di indennità di carica dei parlamentari, di circa 150-180 milioni di euro. Mi pare un risultato significativo. Questo a fronte di un risultato di risparmio, abolendo l'indennità di carica dei senatori, di circa 50-60 milioni di euro.

Ora, non riesco a capire questa posizione estremamente rigida che vuole privare la rappresentanza dei senatori - e in questo senso si giustifica la non eleggibilità e tutta una serie di altre questioni - per risparmiare 60 milioni di euro quando c'è una posizione di preclusione rispetto ad un risparmio di 150-180 milioni di euro. Francamente, questo atteggiamento è incomprensibile. Non ci sono le ragioni del bilanciamento perché la questione del bilanciamento l'hanno già spiegata i colleghi. Non ci sono le ragioni della proporzione rispetto ad altre rappresentanze in Paesi democratici almeno quanto il nostro. Dunque, con quale motivazione ci attestiamo su una posizione di non modificazione del numero dei deputati? Questa è una domanda, che ovviamente avrà una risposta, in termini di «sì» o di «no» sul mio emendamento, ma sono convinto che rispetto alla questione dei numeri e dell'eleggibilità del Senato le ragioni addotte non sono quelle che, sostanzialmente, reggono questa rigidità di posizione. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

MATURANI *(PD)*. Signor Presidente, non intendo illustrare ora l'emendamento a mia prima firma, perché c'è un approfondimento in corso.

*SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, cercherò di dare il mio piccolissimo contributo all'Assemblea, sapendo che le mie parole saranno ascoltate sia da lei, che dal ministro Boschi, che è presente in Aula. Sicuramente non ne farà tesoro, ma quantomeno le ascolterà, perché come si può dire con una battuta, giustamente, apparteniamo a due modi di pensare leggermente diversi: lei stima molto sant'Agostino nella prima parte della sua vita, io invece lo apprezzo per quello che ha fatto nella seconda parte.

Detto questo, cerco di fare una riflessione nel modo più semplice possibile e anche più comprensibile dal punto di vista generale. Desidero dunque pormi una domanda, dopo aver ascoltato gli interventi dei miei colleghi all'interno di quest'Aula e chiedere se sia mai possibile che tra gli oltre 6.000 emendamenti presentati da tutti i senatori presenti all'interno di quest'Aula non ce ne sia neanche uno che potrebbe dare qualcosa in più a questa riforma. È mai possibile che tutti questi senatori e i Gruppi parlamentari che rappresentano il popolo italiano, che hanno ascoltato le persone sul territorio e che hanno trasformato il pensiero dei cittadini in emendamenti, non ne abbiano azzeccata una, visto che gli emendamenti sono tutti sbagliati? Dunque la riflessione che faccio è dolorosa: forse non riusciamo effettivamente a dare ciò che dovremmo dare?

Però poi ho ascoltato qualche ulteriore riflessione. Ho sentito dire che certi parlamentari vogliono fare

ostruzionismo, che sono degli eretici, delle persone ribelli. Sono ribelli perché vogliono contribuire a migliorare questa riforma, sono ribelli perché vogliono dare qualche contributo migliorativo.

Ricordando sempre sant'Agostino, ricordo anche che in passato c'erano gli eretici, in modo particolare per ciò che riguarda noi, che siamo cristiani. Ricordo ciò che pensavano e cercavano di portare avanti i cattolici, sostenendo che i peccati che abbiamo addosso si sarebbero potuti lavare o togliere attraverso l'elemosina. Qualcuno si è ribellato, dicendo che non è il denaro che risolve il problema, ma che servono ben altre cose e forse ha ricordato anche che qualcuno, che da Dio si è fatto uomo, si mise sulla croce per purificarci. Ma cosa c'entra questo con il discorso che facciamo qui dentro? C'entra e tanto, perché ognuno di noi, all'interno di questa Assemblea, è un cristiano che vorrebbe dare un contributo a questa riforma, nell'interesse del Paese. Ognuno di noi cerca di dare un contributo, nell'interesse del Paese e della Nazione che rappresenta. Ognuno di noi pensa che i figli degli altri sono i nostri figli. Ognuno di noi pensa che dare un contributo potrebbe essere d'aiuto per tutti.

Eppure così non è; non è. Mi rivolgo ai miei rappresentanti. Non sono, come qualcuno ci ha definito, un eretico; non sono una persona che, per spirito di contraddizione, prende la parola e vuol essere, - scusate questa riflessione - in contrasto. Signor Presidente, sono uno che vuole fare il proprio lavoro con le piccole competenze che ho, con quello che conosco e con quello che riesco a dare, ma lo voglio dare con il mio cuore e con la mia testa, libero e onestamente. Onestamente perché ho il coraggio di dire che molte volte quella che ci viene indicata come la strada non è quella giusta, la strada maestra, bensì la strada sbagliata. Allora noi abbiamo l'obbligo di segnalarlo e di cercare di farlo comprendere e, nel caso in cui non dovessimo riuscire, pazienza: potremmo soltanto dire che non siamo stati all'altezza di spiegarlo, o loro non sono stati in grado di recepirlo.

Ritorno per un attimo indietro e vorrei fare un'altra citazione, signor Ministro, al mio capogruppo, senatore Paolo Romani, che ha - anche lui - un nome importante, ma non so se appartiene alla prima parte del Paolo dei 30 anni o del Paolo dei 60 anni.

Mi auguro che possa essere, come nostro punto di riferimento, il Paolo sessantenne. Ma sono convinto - fermamente convinto - di quello che sto dicendo, perché, attraverso il nostro Gruppo, guardiamo non soltanto a ciò che ci viene indicato, ma anche alla saggezza dei capelli bianchi. Apro una parentesi, signor Ministro: il suo Presidente del Consiglio, che è anche il mio, qualche volta, riferendosi a coloro i quali hanno qualche capello bianco, non lo fa con grande correttezza e si esprime con linguaggio ironico. Noi invece pensiamo che chi ha qualche capello bianco ha sapienza e questo lei lo dovrebbe riferire al suo Presidente del Consiglio, che qualche volta, invece, pensa il contrario di ciò che pensiamo noi.

Detto questo, ministro Boschi, non siamo qui per creare problemi a lei; non siamo qui per creare problemi al presidente Renzi; non siamo qui per creare problemi ai cittadini italiani. Ci facciamo però una domanda, come ce la siamo fatta fino a poco fa. La domanda che ci facciamo è la seguente: nominati o eletti? Che significa nominati o eletti? Abbiamo contestato e siamo andati nelle piazze, sia a destra, che a sinistra (il Movimento 5 Stelle, i Gruppi del centro, il PD e Forza Italia) e abbiamo detto: basta nominati; ormai dovranno essere i rappresentanti del popolo a guidarci. Il popolo deve eleggere i propri rappresentanti all'interno delle istituzioni. Eppure oggi qualcuno ci dice che quello che ci è stato detto fino a qualche giorno fa è completamente sbagliato. Ha forse ragione il collega - non ricordo se è stato l'ultimo o il penultimo che è intervenuto -, uomo saggio del PD: grande rispetto per gli avversari politici quando affrontano argomenti nell'interesse globale e complessivo del Paese e rispetto per gli avversari sempre e non odio che qualcuno sprigiona. Aperta la parentesi, la chiudo a proposito dell'odio.

Ho ascoltato con grande interesse quando si parlava di voto per il Colle. Ma - dico - è mai possibile che questi personaggi, che sono esperti costituzionali (spero di non sbagliare istituzionali con costituzionali), non riescano a capire che la differenza tra 630 e 100 è molto alta? Stiamo parlando del Presidente della Repubblica, cioè a dire quel rappresentante che dovrebbe stare sul Colle, o al Colle. Chiedo al senatore Tarquinio di suggerirmi, per favore, perché non vorrei fare errori. Infatti, molte volte non faccio che intersecare il siciliano all'italiano e qualche parola mi sfugge, dando così adito a

qualcuno, pseudogrande, ma molto piccolo, di dire delle cose che non corrispondono alla realtà.

Detto questo, vi richiamo per un attimo ad una questione. Quando ci poniamo la domanda sul voto per il Colle, è mai possibile 100 senatori e 630 deputati?

Ma non l'avete detto voi rappresentanti del Governo che dovevate ridurre questi parlamentari, del 50 per cento al Senato e del 50 per cento alla Camera? In matematica non sono forte, grande rappresentante del Governo, e mi dispiace; mi sono laureato in medicina e non in matematica. Ma ad occhio e facendo i conti con la manina, come li facevano una volta le donne in Sicilia, mi risulta che 630 diviso 2 fa 315 e 315 diviso 2 fa all'incirca 150 *(Applausi del senatore Candiani)*, 150 e 315 fa 465, mentre 630 e 100 fa 730. Perciò non c'è nessuna riduzione, ma c'è un aumento.

E allora forse è vero quello che il popolo dice, cioè che qualcuno che in questo momento ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio - e stavolta spero di non sbagliare - è un Arlecchino, con la «R», signor Presidente, perché molte volte noi siciliani la «R» la scordiamo.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Scilipoti.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. E allora dovremmo fare una riflessione, caro Presidente: qui dentro, all'interno di quest'Aula - lo dico ai dotti e ai saggi che ci sono qua dentro - avete sbagliato tutto. Gli oltre 6.000 emendamenti che avete presentato non valgono niente. Voi avete presentato emendamenti solo per creare confusione. Non volete difendere l'Italia, non volete costruire un Senato degno della parola, che rappresenti il popolo italiano. Voi non volete che questo futuro Senato sia rappresentato dagli eletti del popolo. Voi non volete questo. Voi state scherzando.

Perché state scherzando? Perché, quando il rappresentante del Governo dice che non muoverà un passo e non accetterà nessun emendamento e ci indica quello che si dovrà fare, ciò vuol dire che siamo alla fine, vuol dire che noi nei nostri cuori non abbiamo la forza per ribellarci.

Allora per concludere, ministro Boschi, io potrei essere anche disponibile a votare la sua riforma; è una riforma che potrebbe essere utile per il Paese. Ma quantomeno la disponibilità a discutere e a migliorarla lei la deve dare, altrimenti il suo comportamento è un comportamento non corretto dal punto di vista politico, che non vuole aprire e creare democrazia nel Paese, ma vuole creare i presupposti per fare lo scontro e consequenzialmente avere una giustificazione per andare alle elezioni anticipate. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani e Minzolini).*

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io non sono un renziano, però devo dire che, relativamente a quanto ha detto il senatore Scilipoti in riferimento alla mancanza di rispetto per chi ha i capelli bianchi, anche alcuni di noi probabilmente (non certamente io, ma altri) creano un po' di confusione tingendosi i capelli, perché inducono il povero Renzi a non capire più nei confronti di chi avere rispetto. Ma questa era soltanto una battuta per mitigare un poco i toni che aveva usato il senatore Scilipoti.

Vedete, ci sono circa 50-60 emendamenti che intervengono modificando l'articolo 56 della Costituzione in tema di composizione della Camera dei deputati. E quindi 50-60 emendamenti che passano dai 420 ai 422, ai 425 deputati; tra questi c'è anche il mio, che pone un limite e una modifica e che prevede una Camera con soli 420 deputati. Ebbene, io credo che stiamo un po' tutti scadendo nel fare questi emendamenti privi di base di ragionamento. Quando parliamo della Costituzione italiana, io penso che a redigerla siano stati insigni giuristi e non solo uomini dotati di strumenti scientifici e giuridici adeguati rispetto a quelli che possiamo avere oggi noi ed io in particolare.

Ebbene, quando abbiamo parlato di Costituzione mi sono mosso e ho iniziato a fare qualche riflessione con la timidezza con la quale un uomo modesto rispetto a quei grandi uomini può avvicinarsi a modificare uno strumento del genere, cioè la Costituzione italiana. Io non so se questo senso di timido pudore sia soltanto mio o se sia comune a tutti noi. Io credo che dovrebbe essere comune a tutti noi, ma i ragionamenti che sento, la fretta che si vuole dare, l'accelerazione che si imprime mi fanno pensare che probabilmente quella timidezza che ho io nel tentare di modificare questa nostra Costituzione altri non ce l'abbiano.

Quando fu redatta la Costituzione e fu immaginato il Parlamento, in quel momento sui numeri non ci

furono tante discussioni. Immediatamente ci fu una convergenza sul numero di 630 deputati e 315 senatori. Questa differenza di numeri era dovuta al fatto che il Senato di allora, il primo Senato della nostra Repubblica vedeva, oltre alla presenza degli eletti, la presenza dei senatori di diritto, che non erano in numero di cinque, di sette, di 12 come oggi sono i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, ma erano tutti i costituenti, coloro che avevano partecipato alla redazione della Costituzione, e tutti i senatori del Regno. Ecco perché a fronte dei 315 senatori, cui si aggiungeva questo numero elevato di senatori di diritto, si pensò di realizzare una Camera con 630 deputati ed un Senato con 315 senatori.

Ma c'erano le Regioni in quel tempo? Oggi pensare ad una riduzione del numero dei deputati in una sola camera politica, con un Senato di garanzia così come lo stiamo immaginando, non è, come qualcuno può immaginare, un attentato alla rappresentanza. Non lo è perché, a differenza del momento in cui venne redatta la Carta costituzionale e fu composto il primo Parlamento italiano, c'è oggi una situazione totalmente diversa, perché con le materie concorrenti affidate alle Regioni già vi è stata una riduzione del carico di lavoro dell'attività legislativa del Parlamento. Non solo, ma ciò che più rileva è che il popolo ha una diversa scala di rappresentanza con le Regioni che sono quei luoghi dove, oltre all'attività legislativa per le materie di propria competenza, c'è un rapporto di rappresentanza con l'elettorato della Regione stessa.

Allora, se dobbiamo adeguare la Carta sulla base del mutamento dei tempi, come possiamo trascurare il fatto che, rispetto a quel momento in cui fu redatta la Costituzione, non sono intervenuti dei mutamenti tali da portarci a fare qualche considerazione?

Non sono quindi numeri dati a caso, quelli di 430 o 450 deputati. Con il mio emendamento, volto a ridurre il numero dei deputati a 420, ho fatto questo genere di ragionamento: mi sono detto che se sono cambiati i tempi, se oggi abbiamo una rappresentanza dei territori con la costituzione delle Regioni, mi pare inutile che ci sia una rappresentanza in Parlamento così ampia nel numero dei deputati.

Penso inoltre che la *spending review* ed il risparmio si possano perseguire da tutte le parti. Quando si costruisce un fabbricato, si può risparmiare sui rivestimenti, sul tipo di porte, ma giammai credo sia possibile risparmiare sulle fondamenta, sul cemento che deve sostenere la casa.

Con questo paragone piuttosto singolare voglio dire che, se si parla di Costituzione, si deve abbandonare per un attimo il concetto della *spending review,* perché non possiamo rischiare di dare al futuro del nostro Paese una Carta costituzionale in qualche modo inefficace ed incapace di garantire i princìpi di democrazia, di rappresentanza e di libertà nel nostro Paese per risparmiare un po' di somme di denaro dalla spesa pubblica. Qui il risparmio non si può operare.

In ogni caso, se proprio il presidente Renzi ed il Governo intendessero andare in questa direzione di risparmio, mi pare che anche sotto questo aspetto il risultato sarà del tutto insufficiente per raggiungere e realizzare lo scopo. Ma, se proprio volessero procedere in questo modo, dovrebbero farlo fino in fondo: è alla Camera che c'è uno sperpero, un numero eccessivo di deputati, nel momento in cui vi è già un'ampia e diffusa rappresentanza sul territorio, per cui con una riduzione dei deputati non vi sarebbe alcun attentato alla rappresentanza. Ragionando in questo modo, forse possiamo trovare una soluzione che veda una Camera snella e veloce, che possa adempiere alla propria funzione legislativa in maniera adeguata.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Falanga.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, mi avvio a concludere.

Non mi sono ancora soffermato sul tema della rappresentanza e del Senato eletto perché, come ho detto nel mio ultimo intervento su questo aspetto, credo che la rappresentanza - sia essa elettiva o nominata - passa attraverso le funzioni che al Senato si vogliono dare. Se si fa comunque entrare il Senato nel «circuito fiduciario», dobbiamo fare una scelta: le scelte non possiamo farle *a priori*. Per questo dico di riflettere attentamente, prima di tutto sulle funzioni che deve avere il Senato e poi, eventualmente, decideremo sulla composizione dello stesso.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, sappiamo che 100 senatori sono più che sufficienti a garantire

quello che il Governo vuole fare del Senato, che dovrà servire a garantire cioè una maggioranza, ad impedire modifiche alla Costituzione che non siano gradite lassù e secondariamente, ma forse nemmeno tanto, a determinare l'elezione del Presidente della Repubblica e degli organi di garanzia.

Per il resto, però, poiché questo non giustifica l'esistenza di una Camera, che gli facciamo fare? È come se qui ci stessimo dicendo che dobbiamo mettere la ruota nella gabbia del criceto per evitare che ingrassi.

Allora, volendo venire incontro a questa riforma e presentare almeno delle proposte di senso, un tema fondamentale potrebbe essere il coordinamento della finanza pubblica che il nostro nuovo Senato dovrebbe assolutamente svolgere, forse addirittura in modo auspicabilmente esclusivo. Perché questo? Perché sappiamo che questa materia è fondamentale, soprattutto per una Camera che si vorrebbe regionale.

Abbiamo una riforma strabica, che con un occhio toglie competenze alle Regioni e, con l'altro, istituisce un Senato di consiglieri e sindaci. Lo volevano addirittura chiamare Senato delle autonomie!

È una composizione non costituzionale. L'assenza di elezione diretta è tossica anche per l'economia del Paese, che deve uscire dalla lottizzazione, e non dalla libertà. Gli imprenditori vanno in Carinzia perché qui devono pagare le mazzette.

Ma questa riforma manca di coerenza al suo interno. Che Senato regionale è, se non ha competenza su ciò che più coinvolge le Regioni, cioè sull'ammontare dei trasferimenti e sulla loro ripartizione, sui meccanismi di perequazione e ovviamente anche sugli obiettivi di controllo della spesa, sulla loro definizione e sul controllo del raggiungimento?

Dare al Senato la competenza primaria sulle modalità di riparto degli obiettivi finanziari, il cui rispetto è in capo allo Stato, in base agli accordi comunitari, ma al cui raggiungimento concorrono anche le autonomie, appare vitale per attribuire funzionalità e razionalità ad un sistema dove il tema del reperimento e dell'allocazione delle risorse finanziarie è sempre centrale nel dibattito, su tutte le politiche pubbliche.

In ogni manovra di finanza pubblica - e non fa eccezione il decreto-legge n. 66 del 2014, quello degli 80 euro - il punto centrale è sempre come, quanto e sulla base di quali andamenti trascorsi le autonomie territoriali vengono chiamate a contribuire al rispetto degli obiettivi finanziari complessivi. Una copiosa giurisprudenza costituzionale ha sanzionato di illegittimità le norme statali che via via hanno imposto vincoli specifici alla finanza regionale e locale.

Diversamente da ciò si arriva a ragionare sempre sull'emergenza, ad imporre tagli lineari e a scontrarsi sull'avvenuto rispetto o meno delle regole di finanza pubblica complessive. Lo stesso vale sul tema dei costi *standard* e sull'attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, affidato ad una apposita Commissione parlamentare bicamerale, che è esemplificativo di questo tema.

Peraltro, più in generale, se di questi aspetti della finanza pubblica si dovesse occupare solo la Camera (eletta sulla base dell'Italicum con una legge ipermaggioritaria), così come prevede il testo del disegno di legge del Governo, è evidente che le autonomie continuerebbero ad essere marginalizzate e a subire passivamente le manovre finanziarie, creando così degli alibi ulteriori per non rispettare gli obiettivi. È stato già visto.

Affidare alla competenza esclusiva del Senato il tema della normativa di coordinamento della finanza pubblica, l'attuazione dell'articolo 119 ed un potere di richiamo forte sugli aspetti della legge di bilancio attinenti le autonomie è, quindi, il confine minimo e la soluzione assolutamente più razionale per garantire l'equilibrio tra lo Stato e le autonomie.

Passando al tema del controllo, invece, sempre nell'ottica di un Senato che si occupi, come minimo, dei controlli e dell'attività conoscitiva, è chiaro che, se la sola Camera dovesse approvare il bilancio in via definitiva, il Senato deve poter almeno controllare l'attuazione delle politiche pubbliche e di bilancio, inverando il principio universale della distinzione tra la sede della decisione e quella del controllo. Quindi, come si proponeva nella prima versione del testo del Governo, il Senato, in un'ottica di bilanciamento, dovrebbe avere competenza esclusiva sul controllo dell'attuazione delle politiche

pubbliche. Si tratta di un tema cruciale che è stato, invece, ingiustamente marginalizzato nei nostri dibattiti.

Così pure, i rapporti con il nuovo ufficio parlamentare del bilancio, creato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, andrebbero riservati al Senato. Si tratta peraltro di una proposta avanzata pure dalla Commissione dei saggi nominata ad inizio legislatura dal presidente Napolitano.

C'è poi una seconda parte di questo emendamento, meno tecnica e altrettanto evidente. Una delle principali difficoltà di integrazione europea è la scarsa flessibilità nell'applicare le direttive nei diversi Paesi. L'Italia non è il Portogallo, né la Polonia, né la Grecia e la Germania.

Un accordo commerciale tra Europa e Nord Africa sui prodotti agricoli e sulla pesca viene votato con i voti decisivi del Nord Europa. Ma che importa al Nord Europa se le arance tunisine condannano quelle italiane e i nostri agricoltori finiscono in miseria? Che importa all'Europa del Nord se la Tunisia sequestra i nostri pescherecci e il pesce tunisino ha corsie facilitate verso i nostri mercati?

Potremmo anche farci un'altra domanda; l'Italia ha una varietà di vocazioni economiche notevoli a livello regionale, prevalentemente turistiche, industriali, agricole: potremmo chiederci cosa interessa di tutto questo ai cittadini del Veneto. Arance non ne produciamo, però abbiamo un'importante flotta peschereccia sempre più in crisi. E se l'Europa scarica sull'Italia il fronteggiamento della disperazione che arriva sulle nostre coste, noi non lasciamo morire, come l'Europa ha lasciato morire la Grecia.

L'Europa scarica sull'Italia, ma l'Italia non può e non vuole scaricare sulla Sicilia, o sull'Emilia-Romagna (quando c'è stato il terremoto). Come a tutte le Regioni è richiesta cooperazione e condivisione delle difficoltà, così è pretesa corresponsabilità ed equità nella spesa, perché il pilastro dei pilastri della democrazia, quello che abbiamo posto davanti a tutto nella Costituzione, all'articolo 1, prevede come dovere esplicito la solidarietà politica, economica e sociale. Allora, l'impatto delle politiche europee sulle economie e sulle comunità regionali deve essere valutato. Le risultanze devono portare poi ad azioni di indirizzo al livello nazionale ed europeo. E da chi può essere valutato e chi può dare contributo a questo indirizzo se non senatori direttamente eletti dai cittadini di quelle Regioni che ne rappresentino gli interessi nel quadro dell'unità nazionale?

Pensiamo ad una Camera con profilo regionale nella quale si rappresentino questi interessi, con il compito di raccordarli nel rispetto dei principi di solidarietà politica, economica e sociale, previsti dalla Costituzione. Ma quello stesso articolo contiene un altro principio inamovibile: la sovranità appartiene al popolo. Lo conoscete bene questo principio; lo avete sentito tante volte ripetere in questi giorni, e ve lo ripeteremo ancora, fino a farvelo odiare oppure a farvelo amare per davvero. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cervellini)*.

Il Governo invece si ostina a mettere il potere nelle mani di nominati dalla casta: anche un bambino capisce che se un senatore non è eletto dal popolo non può avere potere legislativo, il potere di modificare la Costituzione, di eleggere i Presidenti della Repubblica.

Se un senatore non rappresenta la Nazione ma istituzioni occupate dalle lottizzazioni di partito non può nemmeno rappresentare le istanze della comunità regionale cui appartiene, poiché implicitamente è slegato e avulso dal dovere di perseguire innanzi tutto il bene collettivo di tutta la Nazione.

Per il Senato è stato citato a vanvera il modello tedesco, dimenticando che la Germania...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

ENDRIZZI *(M5S)*. Un minuto e concludo, Presidente.

La Germania è uno Stato federale. In Germania l'altra Camera viene eletta con il sistema proporzionale. L'Italia negli ultimi anni con il bicameralismo perfetto ha prodotto il doppio delle leggi rispetto alla Germania, e - attenzione - il 70 per cento delle leggi tedesche viene realizzato nella forma del bicameralismo perfetto.

Voi non volete applicare il modello Bundesrat, ma, nello stile della prima Repubblica, state per istituire un «burocrat».

Questa proposta emendativa cade, sabotata della ostinazione del Governo; rimane a testimonianza della nostra propositività e della indisponibilità del Governo a mettere davanti il bene del Paese.

Sappiamo che essa serve al Governo per blindare la sua maggioranza; quindi, la Costituzione è prostituita all'interesse di un partito. Saremo disponibili a discutere questa proposta qui, ovvero, come sarebbe meglio, in Commissione, se veramente si tornasse a fare le cose sul serio. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cervellini)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, cercherò di essere breve, ma alcune cose voglio dirle perché secondo me ci sono delle contraddizioni che emergono e che sono abbastanza lampanti rispetto al lavoro, emerito, che è stato fatto dalla Commissione.

Leggo di fatto dal disegno di legge ciò di cui si dovrebbe occupare il nuovo Senato: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge». A me pare che questi compiti o sono troppo pochi o sono troppi; tutto dipende dal tipo di legittimazione che viene data a questo nuovo organismo.

Mi spiego. Secondo me da questo punto di vista noi creiamo una grande contraddizione per un motivo molto semplice: creiamo un organismo che interviene sulle leggi costituzionali e sull'elezione del Presidente, però gli diamo una natura molto legata al rapporto tra Stato e Regioni, proprio nel momento in cui andiamo a decidere i compiti, e quindi quella legislazione concorrente, che dovrebbe esserci, non c'è. Quindi è un paradosso, che comporta soprattutto il fatto che noi partiamo con una riforma già vecchia, estremamente vecchia. L'opinione pubblica non ci ha chiesto questo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Noi potevamo sicuramente osare di più e ragionare con un orizzonte molto più ampio, anche perché stiamo facendo una riforma che non dovrebbe chiudere tra dieci anni, come è successo con quella del Titolo V della Parte II della Costituzione, ma dovrebbe andare oltre.

Noi invece non abbiamo voluto osare, il Governo non ha voluto osare e ci ritroviamo con questa proposta che secondo me è assolutamente asfittica. Riferendomi poi anche agli emendamenti che ho presentato, da questo punto di vista l'elemento che colpisce e che fa capire che il dibattito è stato estremamente superficiale è l'atteggiamento fermo e rigido del Governo di non intervenire su quell'elemento quasi estetico che divide i numeri del Senato da quelli della Camera, perché se fosse intervenuta e se fossimo arrivati a una proporzione diversa (400-200, 500-100) si sarebbero potute creare le condizioni, ovviamente con una legittimazione diversa, per tentare di arrivare ad avere obiettivi anche più ambiziosi. Si poteva ragionare su competenze diverse tra due Camere; potevamo ragionare sulla possibilità - addirittura - di creare un monocameralismo che fosse organizzato su due rami del Parlamento, magari votando una sola fiducia; invece questo non lo si è voluto fare, perché ci siamo fermati. Alla fine, in realtà, noi stiamo facendo una riforma la cui intenzione non detta è quella di abolire questo ramo del Parlamento, a cui però in ogni caso bisogna trovare un ruolo, una logica, che poi è assolutamente poco convincente.

Per questi motivi sotto certi aspetti credo che dovremmo pensarci un attimo e immaginare che, rispetto al passato, siamo assolutamente inermi, e voglio spiegare perché. Io non so se voi - mi rivolgo a quest'Aula - un minimo in questi giorni siete andati a rileggere gli atti dell'Assemblea costituente, se un minimo avete capito quanto era ambizioso quel disegno che adesso andiamo a modificare. Penso che da questo punto di vista anche le persone che possono essere, per motivi diversi, convinte che bisogna fare questo passo hanno una sensibilità non indifferente. Quando oggi la stessa presidente Finocchiaro ci ricorda che l'Aula è sovrana, questo secondo me è un dato importante perché noi non possiamo ragionare con l'idea che è già tutto fatto, che è già tutto scritto.

Io mi rivolgo anche ai compagni di Forza Italia: quando il presidente Berlusconi dice e ripete davanti a tutti che non avrebbe mai pensato che il Senato avrebbe fatto *harakiri,* dice una verità che punta soprattutto a un dato, cioè a richiamarci a un minimo di responsabilità.

Noi dobbiamo ragionare su un fatto: non possiamo arrivare a una modifica della Costituzione che non

ci veda protagonisti. Questo a un punto essenziale, un punto di cui il soggetto sono sì i partiti, ma anche i singoli senatori. *(Applausi della senatrice Mussini).*

Faccio nuovamente un richiamo all'Assemblea costituente. Non era assolutamente una parolaccia allora avere una posizione diversa rispetto a quella del partito, e sto parlando non di un partito democratico della socialdemocrazia europea, ma di Togliatti e del PCI. Su argomenti importanti, come l'articolo 7 e il rapporto tra Stato e Chiesa, ci furono parlamentari che votarono in dissenso.

Allora fu adottato per l'Assemblea costituente il Regolamento della Camera che privilegiava il voto segreto, e lo privilegiava per un motivo molto semplice: perché si voleva dare ad ognuno, ad ogni rappresentante di questo partito il massimo della libertà di coscienza, la possibilità di intervenire e di prendere delle posizioni diverse rispetto a un'indicazione. Questa cosa anche ora dovremmo reclamarla noi. Ho paura che i patti fatti fuori da qui in realtà per molti di noi siano un alibi per non esporsi, per non prendere delle decisioni, per darci un'immagine di questo Parlamento che è già morto, è già fatto di anime morte.

Noi non possiamo immaginare che, mentre l'Assemblea costituente tanti anni fa fece una Carta e la scrisse spinta dal coraggio, qui noi addirittura rischiamo di scriverla sull'onda della paura: la paura del partito, delle elezioni o altro. Sarebbe un assurdo, una follia e una regressione. Noi dovremmo osare, questo è il punto; dovremmo osare nella proposta che facciamo, mettendo anche il Governo di fronte alle sue responsabilità, perché non è scritto da nessuna parte che superare il bicameralismo perfetto, introdurre funzioni diverse tra le due Camere e una sola fiducia non possa andare d'accordo con un'Assemblea elettiva. Sono cose che noi ci inventiamo e che non hanno nessuna ragione d'essere, come molti hanno detto.

Se non facciamo questo, se non cerchiamo di scrivere con coraggio questa riforma, allora già siamo morti.

Allora non bisogna meravigliarsi se oggi leggo, rimanendo stravolto e strabiliato, che un senatore in una trasmissione radiofonica anche abbastanza diffusa abbia risposto alla domanda su cosa ne faremo del Senato: «ne faremo una casa chiusa». Penso che per noi è un assurdo, una follia. Lo dico sul serio: se questo è, allora tanto vale abolirlo, perché siamo una classe dirigente che non è all'altezza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare un emendamento che ritengo fondamentale, perché la soppressione dell'articolo 1 in pratica non va a sopprimere il bicameralismo paritario perfetto. Noi ci troviamo a cercare di risolvere dei problemi di funzionamento trasformando il bicameralismo in qualcosa che potrebbe essere un bicameralismo imperfetto, monco. In realtà, potrebbe quasi essere una monocamera quella che ne verrà fuori, viste le competenze che in questo articolo, che noi vorremmo abrogare, vengono definite: per la Camera in maniera più o meno chiara, e per il Senato delle Autonomie, come viene denominato, invece in maniera assolutamente vaga.

La prima questione è: il problema è il bicameralismo paritario, o è invece il modo come noi politici, rappresentanti dei cittadini, abbiamo utilizzato questo strumento e come i Governi che si sono succeduti negli anni hanno trasformato le competenze, che erano ben equilibrate e ben divise nella nostra Carta costituzionale, in una maniera funzionale a un sistema che però non è completamente democratico? Non è di sicuro un'allucinazione la mia, quando conto il numero di richieste di fiducie che abbiamo visto in questa sola legislatura, anzi solo in quest'anno solare (mi pare quattordici alla Camera e sette al Senato), e quanti decreti-legge abbiamo visto, decreti-legge che sono una misura d'urgenza che il Governo invece usa abitualmente.

Queste cose possono sembrare un po' ridondanti, arrivati a questo punto della discussione, ma è evidente che i cittadini non conoscono questi aspetti nel dettaglio. Non li conoscono perché altrimenti avrebbero avuto un altro atteggiamento e infatti, almeno quelli con cui mi è capitato di confrontarmi, hanno espresso opinioni molto critiche nei confronti di questa presunta riduzione della casta, degli sprechi, sull'efficientamento di questo sistema parlamentare che sembra così caduco, vetusto e non funzionale.

I commi primo e secondo dell'articolo 55 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, delineano la funzione centrale della Camera, la quale sola rappresenterà la Nazione. Sì, perché il Senato, da come è scritto, peraltro in modo anche vago, rappresenterà le istituzioni territoriali. Anche qui potremmo identificare un *vulnus*, ma andiamo con ordine. Il comma successivo stabilisce che il Senato rappresenterebbe le istituzioni territoriali, vale a dire il Senato delle autonomie. Ma mentre per la Camera vengono definite funzioni precise, puntuali, individuabili, riassumibili nel potere legislativo opportunamente dato al Parlamento, per il Senato vengono definiti compiti molto vaghi. Certamente andremo a precisarli nel corso della discussione, ma sinceramente non è chiaro cosa possa significare l'espressione «valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni». Come lo fa? Con quali strumenti? Con quali poteri? Inoltre, poiché i membri di questo nuovo Senato saranno fondamentalmente rappresentanti delle istituzioni, ci troviamo in un primo cortocircuito. Come al solito ci saranno dei controllati che sono anche controllori. Sinceramente, questo è veramente inquietante, anche alla luce delle vicende giudiziarie che hanno investito numerosissimi Consigli regionali. Non si può dire siano luoghi dove eccelle l'etica o la selezione. Quindi, se sbagliano i cittadini a selezionare non posso immaginare cosa possano fare dei consiglieri che si eleggono tra di loro.

Al bicameralismo sono state fatte tantissime obiezioni, tantissime critiche. Personalmente ho respirato un'atmosfera diversa rispetto alle discussioni che mi hanno visto in quest'Aula confrontarmi con i colleghi di altre formazioni politiche su decreti-legge o disegni di legge. Ho respirato infatti un'atmosfera che per alcune ragioni mi sembra molto vicina a quella dei nostri Padri costituenti, ma per altre lontanissima. Mi spiego. Ho avuto per la prima volta un confronto costruttivo con alcuni parlamentari del PD che non conoscevo e ho anche tratto delle riflessioni molto importanti, segno, come dicevano i colleghi, che in quest'Aula avviene un lavoro importante. Mi riferisco ai colleghi del PD che sono stati chiamati dissidenti, ma che in fondo hanno espresso solo la loro opinione, da me più che condivisa, vale a dire i senatori Tocci, Chiti, Casson e in particolare Micheloni, il cui intervento sul bicameralismo avrei voluto scriverlo io, perché è stato veramente lucido e preciso.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 21)**

(*Segue* AIROLA). Poiché con questo emendamento stiamo parlando di salvare il bicameralismo perfetto, andiamo a vedere rapidamente quali sono alcune delle classiche obiezioni rivolte al bicameralismo. Una di queste è che siamo gli unici ad averlo. Intanto siamo tra i pochi ad averlo, questo sì. Come diceva il collega Micheoni ci sono la Svizzera e l'Australia. Tutti i valori negativi riferiti all'unicità di uno strumento mi sembrano poco appropriati. Bisognerebbe infatti confrontare i sistemi - e questo è un altro punto che spesso viene tirato fuori in modo improprio - con adeguate unità di misura. È dai tempi delle scuole elementari, lo sappiamo tutti, che ci insegnano che non si possono fare equivalenze tra pere, mele e banane.

Se io confronto un sistema bicamerale perfetto, di una Repubblica parlamentare come la nostra, con un sistema bicamerale come quello tedesco (considerazione che è stata ampiamente esposta, e non entro nel merito), che è una Repubblica federale, oppure confronto il Senato italiano con quello spagnolo che, invece, è una monarchia costituzionale o con quello francese che, invece, è una Repubblica semipresidenziale, se non tengo conto del contesto in cui opera questo organo istituzionale, è evidente che avrò una visione molto falsata e molto strumentale, è un paragone profondamente improprio.

Abbiamo sentito dire tante volte che il bicameralismo perfetto è lento, vecchio e non porta avanti il Paese. Ebbene, la Svizzera non mi sembra un Paese seduto e in attesa delle riforme per ripartire. Esistono numerosi esempi di leggi-lepre nella storia di questa Repubblica: leggi che abbiamo approvato in venti giorni. Non in questa legislatura, ma in altre: però è successo. Mi vengono in mente il lodo Alfano o la legge Fornero, che in effetti non erano tra le migliori. Questo, però, dipende da noi e non dal sistema. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Un'altra critica è che siamo poco produttivi. Intanto, un pensiero va alla legge sulla cooperazione internazionale (che in realtà era un decreto-legge copiato dal disegno di legge del relatore Tonini).

Su questa legge in Commissione si è veramente lavorato e discusso insieme e sono stati approvati ben 18 emendamenti del Movimento 5 Stelle, che sono poi entrati in quella legge. E io ricordo di aver

detto ai colleghi che avrei ricordato questo aspetto quando ci saremmo trovati a criticare il sistema bicamerale perfetto dicendo che è lento e che non funziona, perché in realtà, in ventisette anni di insuccessi, qui si è avuta una votazione condivisa, almeno in prima lettura.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la invito a concludere.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, ma non ho dieci minuti a disposizione?

PRESIDENTE. Sì, e il suo tempo sta terminando.

AIROLA *(M5S)*. Avrei molte altre cose da dire, cercherò di concludere in fretta.

Queste sono leggi che abbiamo approvato insieme. Peraltro, il Governo è ancora in ritardo. Ricordo ancora la discussione sul cosiddetto pacchetto anticorruzione in Commissione giustizia. Anche in quel caso svolgemmo un buon lavoro, che poi è stato fermato da un decreto-legge del signor Renzi. Questo ha fermato tutto, perché non abbiamo ancora visto nulla, nonostante la corruzione mi sembri un problema molto importante. Quindi, è il Governo che è in ritardo con centinaia di decreti attuativi o è il Parlamento che non funziona? Chiariamoli questi punti, perché secondo me sono fondamentali.

In conclusione, il metodo con cui è stato condotta questa discussione non è sinceramente condivisibile, né in Commissione né in Aula. Concludo denunciando in particolare alcune dichiarazioni che sono state fatte. Una è: «Noi la riforma la porteremo a casa, piaccia o non piaccia». Questo è il Presidente del Consiglio. Piaccia o non piaccia; io questo lo trovo indegno, così come il ministro Boschi che dichiara di non vedere grandi margini di trattativa. Siamo a questo punto.

Questa non è una riforma che proviene da una discussione democratica. Questa è una riforma che ci viene imposta dall'alto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, io intervengo per illustrare gli emendamenti dall'1.15 all'1.20. In realtà questi sono emendamenti soppressivi dei primi articoli del testo e questo perché, come ho cercato di dire più volte nel corso di questi giorni, prima in discussione generale e poi anche oggi pomeriggio per motivare l'appoggio alla richiesta di non passaggio agli articoli, evidentemente noi consideriamo sbagliati alcuni elementi di fondo della riforma.

Sull'impianto complessivo del pacchetto che abbiamo proposto nel corso di questi giorni, nutriamo le forti riserve che abbiamo cercato di enunciare nel corso di questi giorni. Abbiamo detto più volte che condividiamo la necessità del superamento del bicameralismo perfetto, peraltro ricordando al Parlamento, come io ho fatto anche oggi pomeriggio, che fu proprio dalla nostra parte dello schieramento che venne per prima la richiesta, ormai alcuni decenni fa, del superamento del bicameralismo perfetto.

All'epoca, però, si dava il caso che vi fossero ancora il sistema proporzionale, le preferenze, i grandi partiti di massa, i regolamenti parlamentari che davano grandi poteri all'opposizione. Insomma, un quadro di regole democratiche molto definite, e anche di pesi e contrappesi molto definiti.

È per queste ragioni che invece oggi, pur condividendo la necessità del superamento del bicameralismo perfetto, vediamo però nella riforma del Governo molti elementi di ambiguità e difficoltà e, soprattutto, non condividiamo la proposta di elezione di secondo livello per il nuovo Senato, il quale verrebbe ridotto non a quell'organismo realmente di garanzia che servirebbe.

Pensiamo invece che sarebbe stato molto più corretto immaginare una separazione netta delle funzioni tra le due Camere, riducendo però complessivamente il numero dei parlamentari. Nel disegno di legge che presentammo all'epoca e poi nei nostri emendamenti soppressivi e modificativi del testo, abbiamo immaginato 450 parlamentari per la Camera, che resta titolare del rapporto fiduciario con il Governo, e 150 per il Senato.

Quest'ultimo, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere eletto non soltanto direttamente, dal momento che contestiamo che ci sia una elezione di secondo livello invece che diretta, ma anche, in quanto Camera alta rappresentativa del sistema delle garanzie e dei contrappesi che servirebbe al nostro Parlamento repubblicano, con un sistema elettorale proporzionale. Questo proprio perché il Senato dovrebbe avere una funzione di garanzia e controllo, rimanendo del tutto esentato, secondo questo schema, dalla governabilità in senso stretto, venendo meno, appunto, il rapporto di fiducia, e pertanto

non ci sarebbe ragione alcuna per non eleggerlo con legge proporzionale, privilegiando la rappresentatività alla governabilità, che peraltro interesserebbe soltanto la Camera.

Pensiamo insomma ad un bicameralismo caratterizzato dall'espressione del rapporto fiduciario con il Governo demandato alla sola Camera dei deputati, cui si attribuirebbe la più generale funzione legislativa nazionale, dal potenziamento dell'altro ramo del Parlamento attraverso l'attribuzione di funzioni legislative esclusive in un determinato numero di materie e funzioni più generali di garanzia e vigilanza sull'azione del Governo, nonché da un controllo di legittimità costituzionale preventivo dei provvedimenti legislativi approvati dalla Camera. In questo contesto vi sarebbe altresì un esercizio collettivo delle due Camere sulla funzione legislativa relativamente alla revisione costituzionale, alle norme che regolano i diritti di libertà e alla ratifica dei trattati internazionali.

Crediamo che il tipo di assetto che abbiamo cercato di proporre, purtroppo invano, nel corso di questi giorni anche attraverso i nostri emendamenti, favorirebbe una maggiore specializzazione di ciascuno dei due rami del Parlamento ed eviterebbe, anche in questo caso, le faticose navette. Soprattutto tale assetto, nella riflessione che proponiamo, che è una riflessione di fondo che tenta di attraversare i vari aspetti e vari nodi a nostro avviso scoperti della riforma costituzionale, ci consentirebbe di invertire una rotta che pure è stata segnata nel corso di tutti questi anni e che pensiamo abbia portato risultati non soddisfacenti.

La rotta che è stata presa e rispetto alla quale, purtroppo, non si è sentita l'esigenza di cambiare verso, è quella che ha visto nel corso degli anni un progressivo indebolimento delle funzioni di fondo del Parlamento e un'eccessiva concentrazione ed autoreferenzialità dei poteri nell'Esecutivo, peraltro nemmeno compensati dalla mitologia della cosiddetta governabilità senza popolo.

Insomma, sarebbe davvero servito, in questo caso, un cambiamento di fondo di questa tendenza, che nel corso degli ultimi vent'anni ha riguardato in maniera nettamente prevalente l'efficacia e la rapidità dell'azione di Governo, ben più della rappresentanza senza riuscire a portare nel nostro Paese un vero elemento di inversione di tendenza proprio rispetto alla crisi della rappresentanza. Avremmo voluto discutere di questo, ovvero del fatto che siamo di fronte ad una profonda crisi della rappresentanza e che tale crisi non può più essere intesa semplicemente come un prodotto proprio della forma giuridica, ma riguarda oggi il tema della crisi della rappresentatività.

Dunque non possiamo non vedere il fatto che i fenomeni che si sono determinati e le scelte politiche e istituzionali che sono state fatte nel corso di tutti questi anni, comprese le leggi elettorali con le quali ci siamo confrontati e che hanno anch'esse privilegiato la governabilità rispetto alla rappresentanza, hanno poi finito per determinare la situazione odierna, che in Italia presenta un quadro inedito rispetto al passato e vede il maggior punto di crisi e di *deficit* nel rapporto politico tra i cittadini e le istituzioni. Si tratta di un tema serissimo e lo dirò per la centesima volta, fino a quando avrò voce.

La domanda inevasa è questa e la riforma in esame, a nostro avviso, non è sufficiente nemmeno un po' a risolvere questo punto, ovvero a immettere un'inversione di tendenza rispetto a questo elemento di discrasia, di separatezza e di lontananza tra le istituzioni democratiche e la cittadinanza. Non credo affatto che il combinato disposto tra una Camera dei deputati che sarà eletta con l'Italicum, un Senato eletto dai consiglieri regionali, con un meccanismo di secondo livello, e un'attivazione degli strumenti di partecipazione popolare che sarà più difficile di prima, perché bisognerà raccogliere più firme, servirà a ridurre la distanza tra i cittadini e le istituzioni. Purtroppo, di fronte a questa obiezione continuo a sentire *slogan* e non sento invece una posizione politica forte, che se fosse tale magari mi convincerebbe: mi dispiace dirlo, non lo sento proprio.

Quindi i nostri emendamenti, sia quelli soppressivi degli interi articoli, sia quelli soppressivi di alcuni punti, cercano di porre rimedio alle questioni che stiamo evidenziando e a un'idea complessiva di riforma. Crediamo che si sarebbe dovuto bilanciare molto di più l'equilibrio tra i poteri, come ho cercato di dire finora, e che avremmo dovuto lavorare di più su questo tema di fondo, senza rischiare di attraversare invece quelle torsioni e quelle strettoie che rischiano di determinare un ulteriore indebolimento del Parlamento, che insieme ad un contemporaneo aumento dei poteri dell'Esecutivo, a nostro avviso rischia di creare una situazione difficile da gestire, per di più con una serie di

meccanismi immaginati e, a mio avviso, francamente molto discutibili, come ad esempio la corsia preferenziale per i disegni di legge del Governo o anche il modello elettorale dell'altro ramo del Parlamento.

C'è poi un' ultima riflessione che voglio fare: esattamente come ebbi modo di contestare la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, perché ne contestavo la radice culturale, ovvero il fatto che si mettesse in campo quel tipo di riforma, perché nel Paese c'era un clima di un certo tipo, allo stesso modo contesto fino in fondo l'idea che questa riforma si faccia semplicemente perché bisogna rispondere all'antipolitica.

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, la invito a concludere.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Sto per concludere, signora Presidente.

Il ministro Boschi probabilmente non lo sa, perché non era ancora Ministro e nel corso dei mesi passati sedeva, ovviamente, alla Camera dei deputati, ma le posso assicurare che all'interno di quest'Aula sono stato un totale avversario di tutte le ipotesi populiste e demagogiche. Però, signora Ministro, esattamente come penso che la demagogia sia una cosa drammatica per la Repubblica e un elemento da tenere distante anni luce, dico anche che c'è una demagogia ancora peggiore, ed è la demagogia dall'alto. Io combatto tutte le demagogie: quelle dal basso e quelle dal alto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bencini e Mussini)*.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vista l'importanza di questo dibattito, che riguarda modifiche rilevanti alla Costituzione, ritengo doveroso intervenire. Ritengo sia doveroso che lo facciano ovviamente tutti i Gruppi di questo ramo del Parlamento.

Vorrei chiarire sin dall'inizio che il nostro atteggiamento è sempre stato molto costruttivo: lo abbiamo dimostrato in Commissione, attraverso il lavoro del correlatore Calderoli, attraverso il voto in Commissione ed anche attraverso la decisione, che è stata espressa prima dal nostro capogruppo, senatore Centinaio, di non affossare la discussione, ma di accettarla; di accettare il confronto di idee ed il dibattito e di accettare la discussione degli emendamenti, senza far chiudere il dibattito ancor prima che potesse iniziare. Un discorso è approfondire i temi in Commissione; un altro sarebbe stato chiudere il dibattito senza nemmeno iniziarlo.

Quindi, la nostra posizione mi sembra quanto mai chiara e coerente. Accettiamo il confronto se, però, c'è la volontà, da parte del Governo e della maggioranza, di modificare ulteriormente il testo, che pure è sta migliorato in sede di Commissione.

Ci sono dei punti che a noi non stanno bene e che non possono essere votati da un movimento autonomista e federalista come il nostro: mi riferisco a tutti quegli articoli che ancora stabiliscono la centralità del potere dello Stato rispetto ai poteri delle comunità locali e del cittadino nel suo complesso. Ci sono punti che non vengono migliorati per quanto riguarda l'equilibrio dei poteri (e, quindi, la diminuzione necessaria anche dei deputati) e ci sono ulteriori elementi che noi vogliamo portare all'attenzione della discussione.

Vorrei anche mettere in evidenza che, rispetto al primo volume degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che è molto corposo (si tratta di centinaia di pagine), solo 13 emendamenti appartengono al nostro Gruppo e sono emendamenti di merito.

Attraverso i nostri emendamenti riferiti a questo articolo, intendiamo riaffermare alcuni principi e vorremmo introdurre nella Costituzione temi che sono per noi di grande rilevanza, innanzitutto inserendo il principio del federalismo, secondo il quale sono gli enti locali che trattengono le risorse e lasciano allo Stato centrale solo quelle necessarie al funzionamento e all'organizzazione dei poteri unitari del Paese.

Il principio della sussidiarietà è oggetto di un altro emendamento che stabilisce, in sostanza, che il potere debba essere esercitato ai livelli più vicini ai cittadini perché migliore può essere il controllo da parte delle nostre comunità, perché venga esercitato bene e le risorse vengono utilizzate nel modo più efficace.

Vorremmo anche introdurre dei principi che stabiliscano un diverso rapporto del cittadino rispetto al

fisco, attraverso due emendamenti che stabiliscono, ad esempio, che le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza.

Si tratta di principi - credo - sui quali tutti noi possiamo riconoscerci, che mettono al centro, non lo Stato, ma il cittadino, nel rapporto che deve essere assolutamente equilibrato. Infatti, non ci deve essere solo equilibrio tra i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo, ma ci deve essere anche un corretto rapporto nelle Costituzioni tra il ruolo dello Stato e i cittadini. È per questo che, attraverso altri due emendamenti, proponiamo di inserire due principi per noi fondamentali. Il primo, in sostanza, parte dal presupposto che gli individui, i cittadini, le comunità, i popoli delegano la propria sovranità allo Stato, ma solo entro certi limiti che non possono essere superati; se ciò accade, gli individui, i cittadini, le comunità, i popoli non solo hanno il diritto, ma hanno il dovere di ribellarsi, di opporre resistenza e di esercitare, in modo ovviamente non violento, anche la disobbedienza civile, per difendere i propri diritti e la propria libertà. Questo principio è evidenziato in un nostro emendamento, che è stato presentato anche da altri colleghi e che speriamo possa essere inserito nella Carta costituzionale.

L'ultimo principio sul quale chiediamo l'attenzione dell'Aula è il principio di autodeterminazione. Sempre partendo dal presupposto che l'individuo e le comunità siano sovrane rispetto allo Stato, non si può partire dal presupposto che la forma degli Stati sia immutabile e che le comunità, qualora lo ritengano necessario, non possano, attraverso un percorso democratico e referendario, autodeterminarsi e decidere di creare uno Stato autonomo, indipendente e sovrano. Questo principio è esercitato continuamente nel mondo: vediamo cambiare continuamente i confini degli Stati e nessuno ritiene che questo debba essere un tabù. Vorremmo che anche la nostra Costituzione cessasse di considerare intangibili i confini degli Stati, che sono organizzazioni decise dagli uomini e dalle comunità, un qualcosa di immodificabile. Ricordo anche, fra l'altro, che comunque nella nostra Costituzione esiste un articolo, il 10, il quale dice che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». Io credo che il principio di autodeterminazione sia un pilastro del diritto internazionale e che quindi non ci sarebbe nulla di male se, prendendone atto, inserissimo anche il principio di autodeterminazione in modo chiaro e inequivocabile all'interno della nostra Costituzione.

È evidente che nella discussione degli emendamenti all'articolo 1 si toccano questi principi, ma poi si tocca anche un altro elemento, molto concreto e molto rilevante rispetto alla discussione di questi giorni, che è il numero dei parlamentari, cioè il numero e la composizione delle due Camere del Parlamento. Credo che su questo articolo e su questo tema in particolare, e non su quelli che ho citato, che forse ci troveranno soli ad affrontare la discussione, l'Aula sarà chiamata a prendere delle decisioni importanti. Bisognerà cioè stabilire se è corretta la distribuzione dei seggi tra Camera e Senato così come prospettata dal Governo, in cui è evidente che chi vincerà le elezioni alla Camera di fatto avrà potere assoluto rispetto a tutte le determinazioni, anche le più importanti (ad esempio l'elezione del Presidente della Repubblica), o se si vuole veramente creare un equilibrio dei poteri. Solo attraverso una riduzione dei componenti della Camera dei deputati si potrà ottenere questo risultato. Noi, coerentemente con questa presa di posizione, abbiamo presentato vari emendamenti (credo un paio), che prevedono la riduzione del numero dei deputati e ovviamente sosterremo gli emendamenti dei colleghi che vanno in questa direzione, coerentemente con quanto abbiamo espresso.

È evidente quindi che, se la volontà è quella di ridurre i costi della politica, questo non lo si deve fare eliminando la rappresentanza, ma riducendo il numero dei componenti delle Assemblee, in modo equilibrato e corretto, cosa che non è contenuta assolutamente nella proposta avanzata dal Governo. Questa situazione e questa considerazione ci inducono a pensare che in realtà la questione della riduzione dei costi sia uno specchietto per le allodole, un tema sul quale il Governo fa leva esclusivamente per ottenere popolarità e consenso da parte dei cittadini rispetto a questo dibattito e alla modifica di questo testo. Ma in realtà l'obiettivo principale è un altro: quello di determinare che il partito che vincerà le elezioni alla Camera di fatto abbia un potere assolutamente totale rispetto a tutte

le decisioni che verranno assunte.

Ci auguriamo quindi che, rispetto agli emendamenti all'articolo 1, al di là degli emendamenti che abbiamo presentato e nei quali crediamo profondamente, almeno su questo punto l'Aula, che è sovrana, decida di votare emendamenti che prevedono una riduzione dei componenti della Camera. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intendo illustrare gli emendamenti dall'1.1 all'1.50, che sono sostanzialmente distinti in due blocchi: uno di soppressivi e un altro di modificativi e integrativi, che riguardano in modo particolare la consistenza numerica del Parlamento.

I primi, cioè i soppressivi, hanno un senso, perché di questo si tratta di parlare. Che funzione ha questo dibattito? Che senso ha l'aver presentato tanti emendamenti? Il motivo è che vi è la speranza che non sia una minestra da mangiare sennò si salta la finestra, cioè che non siamo ridotti nella condizione di dire che andiamo avanti e tutto il resto non conta, lo cancelliamo e non ha diritto di esistere.

Stiamo parlando di una delle due Camere del Parlamento che si è costituita, a prescindere da valutazioni di ordine costituzionale che sono subentrate successivamente nel dibattito politico, con regolari e legittime elezioni. Tutti noi quindi abbiamo la speranza che questo dibattito serva a modificare il testo.

Si confrontano due visioni distinte. Mi rivolgo ai compagni del Partito Democratico in modo particolare, insieme ai quali abbiamo partecipato alle elezioni (è vero che dopo è passato il mondo, però senza passare attraverso il voto: è passato il mondo in violazione del voto). Abbiamo partecipato insieme alle elezioni, in nome del bene comune, che è il senso che si dava alla battaglia politica che era stata messa in campo in quel momento, perché il valore che volevamo difendere era appunto quello del bene comune, di una prospettiva unitaria a favore della nostra popolazione.

Poi invece ci sono state altre vicende che si sarebbero potute affrontare in modo trasparente: se non si vincono le elezioni, si ritorna dai cittadini e si accetta la sfida, anche proponendo un'alleanza fra PD e Centrodestra, che magari sarebbe stata vincente, però si è preferito risolvere il problema dentro le istituzioni.

In una situazione di questo genere, si confrontano, come dicevo, due visioni: una è quella del bene comune, dalla quale noi non ci siamo assolutamente allontanati, e vogliamo mantenere fede a quell'impegno che abbiamo assunto con le elezioni con la nostra comunità nazionale; l'altra è quella della cosiddetta governabilità a qualunque costo, comunque e in ogni caso. Il valore principale che si propone in questa riforma è cioè quello della governabilità, della decisione da prendere, veloce, in alcuni casi istantanea, che non deve trovare disturbi, mentre dall'altra parte c'è la visione che privilegia il diritto-dovere alla partecipazione di tutti, delle comunità locali, dell'insieme della comunità nazionale, delle forze sociali, dei lavoratori.

Perché cito i lavoratori? Perché i lavoratori sono i protagonisti principali della nostra Costituzione *(Applausi della senatrice De Pin)*: non sono citati, infatti, negli articoli di corredo, ma negli articoli contenenti i principi fondamentali.

Si parla dei lavoratori all'articolo 1, per esempio, in cui si dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, ma anche all'articolo 2, nel quale si fa riferimento all'«adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Doveri inderogabili di solidarietà! Ed il nostro Paese è in una condizione nella quale ha bisogno di solidarietà: di solidarietà politica, di solidarietà economica e di solidarietà sociale. Nell'articolo 3, ancora, si parla di pari dignità sociale dei cittadini e di «effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». E che cosa dire degli articoli 4 e 5, in cui c'è il protagonismo della nostra popolazione, nella sua accezione principale, di coloro che partecipano cioè alla costruzione del futuro e della prospettiva dell'intera comunità nazionale?

Gli emendamenti soppressivi che abbiamo proposto hanno una funzione, quella di richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che quella alla quale si sta mettendo mano non è la Parte II della Costituzione; no, non è così. Si sta mettendo mano alla Parte I. *(Applausi della senatrice Fattori)*.

Questa era l'opinione del centrodestra; era l'opinione del capo del Governo precedente, di quello della maggioranza di centrodestra, che voleva modificare sostanzialmente la Parte I della Costituzione, richiamando il protagonismo dell'impresa rispetto a quello dei lavoratori. Quella era la visione del centrodestra, rispettabilissima, ma non era la nostra visione, né era la vostra insieme a noi, colleghi del Partito Democratico.

È la Parte I della Costituzione che viene aggredita, quando si limitano gli spazi di effettiva partecipazione - lo dicevo - di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese e quando non si fanno votare i cittadini per scegliere chi deve guidare le istituzioni democratiche. Non bastano le primarie del Partito Democratico, non bastano le primarie di partito, di qualunque partito: per guidare le istituzioni ci vuole il consenso del Paese, di tutti gli elettori e, soprattutto, di tutti i lavoratori, che devono partecipare - articolo 3 della Costituzione - all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. *(Applausi del senatore Martelli)*.

Noi facciamo dunque questo sforzo, anche di discussione, per dire che non siamo quelli che vogliono lasciare le cose come stanno, anche quelle che non funzionano; ma scegliamo bene quello che deve funzionare. Fino ad oggi, infatti, da quando si è incominciato questo lungo dibattito sulla qualità delle istituzioni repubblicane - a incominciare da quelle politiche e da quelle sociali, cioè dalle organizzazioni politiche dei partiti e da quelle sociali dei sindacati - siamo andati peggio, non meglio.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Uras.

URAS *(Misto-SEL)*. Ho finito, Presidente.

Proponiamo al Partito Democratico, prima che ad ogni altro, l'impegno a partecipare attivamente alle riforme, se la Parte I della Costituzione e i suoi valori sono integralmente recuperati. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice De Pin)*.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signora Presidente, innanzitutto vorrei sottoscrivere l'emendamento 1.1606 a prima firma Crimi e, se il collega me lo consente, intendo illustrarlo, perché - a mio parere - l'argomento trattato è molto caro a tutto il mio Gruppo parlamentare e merita un'attenta riflessione.

Il 25 giugno, in Commissione, il collega Endrizzi ha evidenziato che, negli emendamenti presentati dai relatori, non è stata recepita la modifica relativa alla elezione diretta dei componenti del nuovo Senato, che pure era presente fra le linee di indirizzo enunciate nell'ordine del giorno presentato dal relatore Calderoli.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto di essere a favore dell'elezione a suffragio universale e diretto dei componenti del Senato, nel presupposto che proprio il suffragio universale è il principio secondo il quale tutti i cittadini maggiorenni, senza restrizioni di ceto, istruzione e sesso, possono partecipare alle elezioni politiche e amministrative e alle altre consultazioni pubbliche, come i *referendum*, garantendo loro il diritto di voto come fondamentale espressione di democrazia diretta dal basso.

Storicamente si può distinguere tra il suffragio universale maschile, con restrizione al solo sesso maschile, e il suffragio universale propriamente detto, che comprende il completo suffragio femminile. Il suffragio universale è opposto al suffragio ristretto, in cui a votare sono solo coloro che rispettano certi requisiti.

Il principio di suffragio universale è correlato alle idee di volontà generale e di rappresentanza politica promosse da Jean-Jacques Rousseau: in base a questi principi, si elabora l'assunto in forza del quale la rappresentanza politica trova legittimazione nella propria volontarietà.

I cittadini, nei moderni Stati democratici, sono alla base del sistema politico e col suffragio universale viene eletto l'organo legislativo di uno Stato. Nelle Repubbliche presidenziali ciò avviene anche per l'elezione del Capo dello Stato.

Si ricorda, inoltre, che la Francia nel 1792, dopo la Rivoluzione francese, introdusse il suffragio universale, anche se per un periodo di tempo brevissimo. Solo dal 1946 sarà effettivo e stabile.

Invece, nella penisola italiana, solo nel Granducato di Toscana, nel 1848, si concesse il suffragio ristretto maschile e femminile: unico Stato che lo concedeva allora, quantunque limitato alle classi

abbienti.

Giuseppe Mazzini sosteneva il suffragio universale; tuttavia, durante la breve esperienza della Repubblica romana del 1849, benché la Costituzione non lo prevedesse, il voto restò maschile per consuetudine.

Il primo suffragio universale maschile è stato approvato con la legge 30 giugno 1912, n. 666, e fu esteso a tutti i cittadini con età maggiore dei 30, senza restrizioni, e rimanendo elettori i cittadini di età inferiore, maggiorenni e con le restrizioni precedentemente in vigore. Fu applicato nelle elezioni politiche del 1913 con il tradizionale collegio uninominale a doppio turno: il primo turno si svolse il 26 ottobre e il ballottaggio del secondo turno il 2 novembre 1913.

Risale al 1918, con legge n. 1985, l'ampliamento dell'elettorato, sempre maschile, a tutti i cittadini con età maggiore ai 21 anni o che avessero prestato il servizio nell'esercito mobilitato.

La storia italiana registra una data importante prima del 2 giugno 1946, ovvero il 31 gennaio del 1945, quando l'allora Consiglio dei ministri, presieduto da Ivanoe Bonomi, emanava un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne. Questo avveniva col decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 2 febbraio 1945. Un anno dopo qualcosa cambiò. Il giorno 2 giugno cambiò per gli elettori qualcosa. Fra il 2 e il 3 giugno 1946 ebbe luogo il *referendum* per scegliere fra monarchia o Repubblica, a cui i cittadini e le cittadine italiane votarono per la prima volta con suffragio universale. Vinse la Repubblica. A quei cittadini e a quelle cittadine, magari nostri genitori o zii, dobbiamo la Repubblica italiana.

Dopo un anno ancora l'Assemblea costituente, il 22 dicembre 1947, approvava la Costituzione italiana, prevedendo agli articoli 56 e 58 delle limitazioni al suffragio universale per le votazioni alla Camera dei deputati, aperto a tutti i cittadini maggiorenni, e al Senato della Repubblica, aperto a tutti i cittadini di età superiore ai 25 anni. Se non vi dispiace, sull'articolo 56 vorrei però soffermarmi.

Questo articolo, notevolmente rimaneggiato rispetto al testo originario, individua nei due requisiti del suffragio universale e diretto le condizioni per l'elezione dei membri della Camera dei deputati. Ora, deve essere chiaro a tutti che qualsiasi restrizione di tale suffragio dovuta a motivi di sesso, censo o istruzione (sancita in passato e poi gradualmente ridotta nel Regno d'Italia) deve considerarsi costituzionalmente illegittima, tenuto conto anche di quanto stabilito dagli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione.

Ricordo che l'articolo 1 sancisce che la sovranità appartiene al popolo, l'articolo 3 sancisce l'eguaglianza sostanziale e formale fra i cittadini e, per l'ultimo, l'articolo 48 riconosce il diritto di voto, evidenziando come quest'ultimo sia personale, eguale, libero e segreto, ma soprattutto come il suo esercizio rappresenti un dovere civico.

Il suffragio universale, quindi, poggia sull'idea che la partecipazione attiva alla politica ha come obiettivo quello di favorire il progresso della Repubblica. Qui mi pare invece che tutto si vuole, tranne che favorire questo progresso; anzi, francamente penso che si stia facendo di tutto per incentivare il regresso della Repubblica.

Sicuramente va affermato che il vigente articolo 48 rappresenta la cerniera ideale fra la parte della Costituzione che vede protagonista l'uomo e il cittadino e gli articoli che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Repubblica in tutte le sue articolazioni.

Pur riconoscendo il diritto di voto come diritto fondamentale dei cittadini, l'articolo 48 enuncia anche i princìpi cardine del sistema elettorale in base al quale viene eletto il Parlamento, che - ricordo a tutti a gran voce - deve essere ancora l'organo centrale del nostro ordinamento: deve fare le leggi e non solo bollinarle.

Il diritto di partecipare col proprio voto alle consultazioni elettorali è diritto inviolabile di tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui ho detto precedentemente e previsti dalla legge per il cosiddetto principio del suffragio universale. È per questo principio che abbiamo deciso di presentare l'emendamento 1.1606: votatelo per non farci dire che siete contro un principio cardine della nostra Repubblica. Il vostro voto contrario significherebbe tradire i nostri genitori e i parenti che hanno

lottato per il diritto di voto. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Petraglia).*

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 01.4 che parla di bandiera ed inno per le Regioni.

La bandiera rappresenta un popolo, la sua fierezza; è il simbolo di riconoscimento di una collettività ma anche del sindaco stesso, nonché un vessillo che si porta in battaglia.

Credo siamo proprio di fronte ad una battaglia contro il tempo, signora Presidente, se la riforma costituzionale non verrà approvata in prima lettura entro la pausa estiva, il rischio è che il *Premier* si presenti ad un altro vertice europeo, quello del 30 agosto sulle nomine dell'Unione europea, senza aver approvato, seppure in modo non definitivo, il progetto a cui, come pare, tiene più di tutto: il superamento del bicameralismo perfetto.

Quindi, i tempi sono stretti e a questi si sovrapporranno inevitabilmente anche alcuni decreti in scadenza ad agosto, e, come pare, per risolvere agevolmente il problema di queste scadenze, non si avrà nessun imbarazzo a porre la questione di fiducia. Le Commissioni stanno lavorando in modo frenetico, ma la fiducia è dietro l'angolo.

Si tratta quindi di una battaglia contro il tempo e mi viene anche da ricordare che l'altro impiccio è la riforma elettorale, anche questa sbandierata e mai portata a termine.

Inoltre, se le cose non vanno tutte bene, ma proprio tutte, ci troveremo a ridosso di questioni economiche molto importanti e quindi saremo alla vigilia della nuova legge di stabilità; tra le altre cose, gira voce di una manovra di circa 17-20 miliardi. Io avevo già avvisato il *Premier* quando era stato in Senato e gli avevo detto di farsi un giro alla Ragioneria così almeno si sarebbe reso conto di come stanno le cose. Ci si mette anche un Ministro che ricorda sì alla sua maggioranza che gli 80 euro in busta paga diventeranno sicuramente permanenti, ma anche che senza crescita i margini si fanno molto stretti e le coperture praticamente impossibili.

Con l'emendamento 01.1 chiediamo una modifica che sta sicuramente nelle corde del nostro Gruppo: «La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione». Mi riferisco a popoli, appunto, sotto la propria bandiera e con il proprio inno.

Con l'emendamento 01.2 modifichiamo l'articolo 5 della Costituzione introducendo il concetto di Repubblica federale, che riconosce e promuove le autonomie locali e il principio di sussidiarietà. Sarebbe una bella bandiera anche questa, signora Presidente.

Alcuni professori di diritto costituzionale sostengono che si vuole modificare la democrazia. Comunque, con questa riforma l'Italia ha acquistato un primato negativo sicuramente in tutto il panorama politico europeo: un Parlamento, da alcuni ritenuto illegittimo per la famosa questione del Porcellum, che si arroga anche il diritto di cambiare la Costituzione, il tutto capitanato prima da Monti, poi da Letta e adesso da «Illegittimo III».

L'obiettivo del presidente Renzi è quello di eliminare qualsiasi contrappeso al potere del Governo e del capo del Governo stesso. Eliminando il Senato chiaramente si elimina sul piano della rappresentanza l'organo che potrebbe frenare una legislazione volta al rafforzamento dell'Esecutivo. Perché l'Esecutivo non dovrebbe essere così forte? Dopotutto, con le percentuali prese alle elezioni europee, si sta vivacchiando di rendita.

Dietro l'abitudine di rispondere per *slogan* alle numerose obiezioni, dietro all'apparente mancanza di argomenti in cui il presidente Renzi parla di rosiconi e di gufi c'è un progetto molto preciso, direi perfetto; un progetto che intende trasformare la democrazia in un regime autoritario fondato sulle elezioni del capo ogni cinque anni.

Tra le considerazioni e le tante proposte fatte dai saggi del Quirinale vi è una proposta molto strana: un Governo del Primo Ministro. Ricordiamo a tutti che quella è la formula con cui la dottrina italiana aveva al tempo definito lo Stato fascista; si presume quindi che non può essere stato certo un costituzionalista ad aver fatto quella proposta e, da come stanno andando le cose, abbiamo anche capito chi l'ha fatta.

Vista la natura della legge elettorale alla Camera, è ovvio che il potere del capo del Governo diventa

enorme, direi spropositato; quindi, tentare di modificare o di bloccare questa riforma significa, signori senatori, battersi per la democrazia. Con una legge elettorale come l'Italicum, molto ma molto simile al tanto vituperato Porcellum, ci sarebbe quindi una legge che offrirebbe al capo del Governo, tra l'altro in modo alquanto anomalo anche segretario del partito di maggioranza, uno strumento molto interessante per chi fa della politica una questione di ego personale.

Questo può determinare addirittura la composizione dell'organo che deve vigilare sulla Costituzione, quindi la Consulta, non ultimo il Consiglio superiore della magistratura e l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'*iter* di una riforma costituzionale - lo ricordiamo per chi pazientemente ci segue da casa - è piuttosto lungo: oltre a tutti i passaggi parlamentari tra Camera e Senato, c'è un altro scoglio da superare: se la maggioranza non raggiunge i due terzi, scatta un'altra scadenza temporale di tre mesi, ed è possibile in tale periodo che un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali chiedano che sulla modifica si tenga un *referendum* cosiddetto costituzionale per confermare o bocciare la riforma. Da qui la grandissima idea di portare a un milione il numero di firme necessarie a indire un *referendum*. Probabilmente abbiamo fatto scuola in questo periodo con alcuni *referendum*, soprattutto quelli sulla legge Merlin e sulla legge Fornero, per i quali 550.000 o 570.000 firme - adesso non ricordo bene - sono state raccolte in pochissimo tempo. Bene avete fatto ad inserire una modifica di questo tipo.

In questo Paese sono stati svolti solamente due *referendum* costituzionali, se si esclude quello del 1946 per la scelta tra monarchia e repubblica: il primo nel 2001 per la riforma del Titolo V della Costituzione, che tra l'altro fu approvato, quando la sinistra cercò di scimmiottare l'indirizzo che la Lega aveva dato in quegli anni; il secondo nel 2006 per la cosiddetta *devolution* del Governo Berlusconi, che venne respinta. Probabilmente se fosse stata approvata non saremmo a questo punto.

Si tratta quindi di un percorso non semplice, ma articolato; o forse è semplice tanto da far dichiarare all'attuale Presidente del Consiglio, appena nominato: «Vorrei essere l'ultimo Presidente del Consiglio a chiedere la fiducia a quest'Aula». Successivamente ha dichiarato anche che si ritirerà dalla politica se non riuscirà a portare a termine la riforma del Senato. Vedremo se questa cosa riusciremo ad ottenerla, magari lui sarà molto contento di tornare a fare il sindaco. *(Applausi della senatrice Bottici)*. Certo che è che mi secca pensarmi come un sasso sui binari: sarei un gran bel sassone! *(Ilarità e applausi dal Gruppo M5S)*. Mi secca pensare che per rimuovere i sassi lui intenda che si possa arrivare a bavagli, tagliole, trappole, ghigliottine: sarebbe per voi una Caporetto dal punto di vista politico.

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, la invito a concludere.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che è finito il tempo dei rinvii, che ci sarà una grandissima svolta per la politica e per le istituzioni e che questo è un buon inizio (sì, molto buono, presidente Renzi: oltre 7.000 emendamenti). Ha detto inoltre che intendono superare anche il bicameralismo perfetto, con quattro paletti: no alla fiducia, no al voto sul bilancio, no all'elezione diretta dei senatori, no all'indennità, e, ancora, provvedere alla ridefinizione della divisione delle competenze tra Regioni e Stato. Questo è proprio un buon inizio.

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatore Consiglio.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Presidente Renzi, le chiediamo di stare un po' sereno, di stare tranquillo; lei è stato in Africa in questi giorni e avrà visto anche questioni un po' più complesse di questo Senato. Qualche pasticcio l'avete già fatto con le Province, ma vedo che non c'è la capacità di comprendere le cose.

Concludendo, signora Presidente, vorrei anche aggiungere che l'idea che si è fatto il presidente Renzi è quella del topo che passa nella siepe di biancospino, poi ci passa il gatto, il cane, il lupo e l'elefante. Se i conti tornano si graffiano un po' tutti. Lui ha pensato bene di far passare addirittura per primo l'elefante, in modo che gli altri animali più piccoli non si graffino. Io credo che invece l'elefante non abbia nessuna intenzione di passare per primo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice*

Fattori).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione di proposta di inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Medio Oriente

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo scusa ai colleghi che stanno facendo battute, intervengo ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento.

Leggo oggi che il ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, in conferenza stampa, a seguito dell'incontro avuto con il sindaco di New York De Blasio, è intervenuta a proposito dei fatti di attualità gravi e luttuosi che stanno avvenendo nella Striscia di Gaza. Il Ministro ha dichiarato che il nostro Paese sta insistendo perché si arrivi, nelle prossime ore, ad un cessate il fuoco che sia almeno umanitario.

Ciò che sottolineiamo con questo intervento, dati i fatti e al di là delle conferenze stampa, è l'opportunità di modificare il calendario nella giornata di domani per inserire un'informativa urgente del ministro degli affari esteri Mogherini sulle questioni che stanno sconvolgendo la Striscia di Gaza e tutta la Palestina. Ci sembra, infatti, assolutamente urgente che quest'Aula possa dibattere e ascoltare quanto il Governo italiano, nella persona del Ministro, ma anche del Presidente del Consiglio, sta cercando di fare al riguardo.

A questo proposito chiederei ai colleghi presenti di votare per l'inserimento di questa informativa urgente già nella giornata di domani mattina, considerato che sulla questione questa Camera non può continuare ulteriormente a non essere informata e a non poter svolgere un dibattito circostanziato, visto che in queste giornate siamo lontani dall'aver affrontato, ovviamente per altre questioni certamente molto importanti e urgenti come la riforma costituzionale, tale argomento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Ritengo però che stasera sia doveroso, legittimo e necessario, da parte di tutte le forze politiche del Senato della Repubblica, un voto favorevole a questa modifica del calendario.

Chiedo quindi, a nome del Gruppo e di altri sette senatori - Giarrusso, Nugnes, Moronese, Santangelo, Martelli e Gaetti - che venga messa subito al voto questa richiesta urgente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ricordo che su tale proposta può intervenire non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo per segnalare che noi ci associamo alla richiesta avanzata.

Peraltro, già la scorsa settimana avevamo posto l'esigenza che il Ministro degli affari esteri o comunque un esponente del Ministero o del Governo venissero a riferire in Aula su quanto sta accadendo a Gaza. Ora siamo anche di fronte ad un'invasione di terra, ma in realtà già nei giorni scorsi era largamente prevedibile che purtroppo il silenzio dell'Europa e l'incapacità politica totale del nostro continente di svolgere un ruolo politico su una vicenda tanto drammatica, comportasse alla fine questo tipo di situazione.

Anch'io, pertanto, credo che il prima possibile dobbiamo poterci confrontare in Aula con il Ministro sulle drammatiche vicende che stanno attraversando la terra di Palestina. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Faccio presente tuttavia che sono le ore 22.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, prenderò solo pochi secondi. La preoccupazione dei colleghi è anche la nostra, tuttavia vorremmo chiedere ai colleghi di non strumentalizzare questa vicenda per scopi obliqui. *(Applausi dal Gruppo PD)*.Le tragedie che si stanno consumando... *(Proteste dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Per favore, lasciate che ciascun senatore parli, perché già dovrei sospendere la seduta essendo le ore 22. Prego, senatore Tonini.

TONINI *(PD)*. Le tragedie che si stanno consumando in alcune parti del mondo richiedono la nostra attenzione, ma chiedono di non essere utilizzate in maniera impropria...

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Questo non lo puoi dire! Questo a me non lo puoi dire!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. L'abbiamo chiesto una settimana fa.

TONINI *(PD)*. La nostra proposta è chiedere al Governo di venire a riferire alle Commissioni riunite di Camera e Senato, come si fa sempre in questi casi.

Naturalmente le Commissioni, come sempre in questi casi, sono aperte all'apporto di tutti i senatori. *(Proteste della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris...

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Il senatore Tonini la deve piantare di accusare le persone. Ripeto, lo abbiamo chiesto una settimana fa.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Faccio però presente che sono già passate le ore 22 e che devo chiudere la seduta. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Vergognati! Ma stai zitta!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, dovendosi operare una votazione, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Colleghi, siccome sono ormai passate le ore 22, questa votazione, assolutamente legittima, ai sensi del Regolamento, si svolgerà domani mattina. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Vergogna!

PRESIDENTE. Non dica così, senatore Santangelo. Non c'è vergogna, è un problema legato all'orario.

Se la Presidenza ha annunciato che questa votazione è rinviata a domani mattina, manterrà questo impegno. *(Commenti e reiterate proteste dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 22 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 22,04)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)
EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1
01.1
CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione)

1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione"».

01.2
CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione)

1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà"».

01.3
CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 11 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli.

Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e dal corpo elettorale mediante referendum. Il referendum non è valido se ad esso non partecipa la maggioranza degli aventi diritto"».

01.4
CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ciascuna Regione ha come simboli la bandiera e l'inno"».

01.5
COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 21-*bis*.

1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione"».

01.6

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione««.

01.7

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

«La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.

L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano««.

01.8

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

"La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.

L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano"».

01.9

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi"».

01.10

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi"».

01.11

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

01.12

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

01.13

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è soppresso». Conseguentemente:

a) all'articolo 32 sopprimere il comma 1;

b) al Capo I premettere il seguente: «Capo 01. - (Modifiche al Titolo IV della parte prima della Costituzione).».

01.14

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione il secondo periodo del terzo comma è soppresso».

01.15

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a: "determinati dalla legge"».

Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

01.16

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)

1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge"».

01.17

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione)

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza"».

01.18

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione)

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza"».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

EMENDAMENTI

1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere i Capi I e II.

1.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere il Capo I.

1.3

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

1.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 20.

1.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 19.

1.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 18.

1.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 17.

1.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 16.

1.9

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

1.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 15.

1.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 14.

1.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 13.

1.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 12.

1.14

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12.

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 11.

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 9.

1.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 6.

1.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 5.

1.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli da 1 a 4.

1.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

1.24

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.26

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Sopprimere l'articolo.

1.27

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

1.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

Capo I. - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.»

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.»

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero.

1.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecento cinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto.

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari, - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

1.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «"I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56

della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo 1 con il seguente:

«Capo 1 - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo 1 con il seguente:

«Capo 1. - Riduzione del numero dei parlamentari. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero",

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo l con il seguente:

«Capo l - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo 1 con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo 1 con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di« sono sostituite dalle seguenti: »la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1 .- *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito da! seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici

sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatoRI, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi, sei'»

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre"».

1.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

1.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

1.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - Art. 1. *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

1.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - *Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

1.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero*

dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione) 1.* - All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecento cinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di", sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta

deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La

Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

1.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) 1.* - Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati- e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: «cento cinquanta».

1.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1*. - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza

delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

1.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".»

1.206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".»

1.210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattro cento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta".

1.217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. *All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";.

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto";

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centottanta"».

1.226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a

suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei'";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal sguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal sguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1 *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal sguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1.Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici",

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

1.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro centoquaranta"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguent: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguent: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "duecento".

1.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento»;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".»

1.303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia ai riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche«.

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei, dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei'";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

1.311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione 'Estero'"».

1.312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1.All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seidmtodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma; della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 dellla Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

"Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1.Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alledisposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sonò eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quartò comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola"'venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è s'Ostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore».

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal sguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentoçliciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

1.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1.All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione

Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

1.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e" 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

1.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente: «Art. 1. - (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

1.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente: «Art. 1. - (Composizione delle Camere). - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo cùmma le parole: "trecentoquindici, sei" s6n*? sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»*

1.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodicioito" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguent: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento),* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

1.349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "vynticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del.Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono appprtate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli" articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1, - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita. dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta';

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".»

1.369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.370

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottatitotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.371

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1 - *(Numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto",è sostituita dalla seguente: "quartrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.375

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguent: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il sguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.377

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente': "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.4379

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto".

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole «i venticinque anni di» sono

sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione; dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, oella Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.383

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquihdici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto com ma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinq.ue anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito 'dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nèlla circoscrizione Estero"».

1.387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentootto».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.393

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.394

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.395

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola«'seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo'comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituziqne, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'artic.olo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente: "Art. i (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

1.414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

1.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle .seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 dellà Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, soo'apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiCiotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta" ,

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei'membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificaioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre cento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.438

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.439

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.440

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.443

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.444

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.445

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.446

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.447

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta"».

1.448

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.449

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 còn il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il tispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranz linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.452

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.454

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere è la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei

deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.461

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole« »i venticinque anni di« sono sostituite dalle seguenti: »la maggiore«.

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.462

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.463

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.464

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottо".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.465

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.466

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.467

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.468

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo l della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.469

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.470

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.471

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero.".»

1.473

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estro.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".»

1.474

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero.".»

1.475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti ne.na circoscrizione Estero."».

1.476

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è ostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal séguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.478

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.484

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.485

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente: «Art. 1 (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al TitoIo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articoIo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articoIo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.490

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.491

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre"».

1.492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.496

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sonò sostituite dalle eguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto":

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguete: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.505

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.507

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.508

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costitu2;ione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei menibri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituirè gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i ventici.nque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.512

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.513

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguene: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.514

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.516

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono 'apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzocomma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.522

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, là parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti

dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodlciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella crcoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è'sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estro".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella éircoscrizione Estero"».

1.546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente: "Art. 1 (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57'della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.555

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

. «Art. 1 (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.556

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del. Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguenti: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.559

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite da,lle seguenti:

"trecentosessanta, sei";

b)al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 dela Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.560

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.561

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.562

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'artcolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.563

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.564

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.566

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma,.la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.567

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.568

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.569

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.570

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.571

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.572

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.573

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.575

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.576

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.578

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione; dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore"».

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.582

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della

Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.583

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.586

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.589

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.590

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.591

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.593

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentorliciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.598

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) -1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.600

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo 1 'della Parte II della Costituzione).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.601

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.603

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.604

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.606

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.607

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.608

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.609

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.612

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.613

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.614

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.615

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.616

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.617

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.618

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, se.condo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.619

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.622

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.623

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.626

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.627

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.628

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo

56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.633

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 11 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.634

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è ,sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.635

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.636

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.637

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.638

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.639

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto";

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.640

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.641

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: 2la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.642

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.643

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.644

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.645

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.646

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.647

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.648

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.649

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.650

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.651

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.652

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.653

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "1 membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.654

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.655

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da: 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.656

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.657

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.658

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.659

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.661

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei , deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.662

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.663

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.664

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.665

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.666

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.667

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. -All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.668

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei

quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.669

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.670

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.671

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei

sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.672

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.673

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.674

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.675

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.676

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.677

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.678

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.679

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, 'quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.680

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.682

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.683

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.684

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.686

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.687

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.688

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.689

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

1.690

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.691

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) .al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di'" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costitùzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.692

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.693

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.694

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.695

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.696

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.697

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.698

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.699

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.700

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentootto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sonò sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro».

1.701

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro».

1.702

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.703

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.704

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.705

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1.

All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.706

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.707

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.708

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.709

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.710

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.711

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.712

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.713

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.714

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.715

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.716

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.717

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento-quindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.719

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.721

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque".è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.723

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.724

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sosfituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della èostituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.729

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.730

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto

dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita 'dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"»..

1.731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo '56, quarto comma, délla Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.733

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.734

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto"».è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.735

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.736

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.738

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, qarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.743

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1 .- *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.746

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.748

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.750

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo coma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.752

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei di quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.757

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1.- *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) l terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.763

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.765

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei'parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.769

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.770

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.771

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei'".

b) al quarto'comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.772

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

"Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportatè le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.775

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.777

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: centocinquanta, cinque"».

1.778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.779

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.781

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.783

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.785

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.787

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici?'è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.789

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.791

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.793

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dàlla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: " quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.796

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "1 membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo'56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.797

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio

universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.801

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.803

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della

Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il, secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.804

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione; la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.807

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del.numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.809

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi;dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.810

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.812

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.813

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiclotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.814

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.815

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma,della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il eguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla compsizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.819

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.824

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.826

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.827

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.828

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.829

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal-seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.830

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.831

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.832

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato a centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.833

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.835

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.837

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.838

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.839

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo cotnma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.840

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.841

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.842

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.843

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.844

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.846

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.847

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.848

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.849

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.850

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.851

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.863

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici'" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali életti nella circoscrizione Estero"».

1.871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della

Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizionè Estero"».

1.872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Sénato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nellà circoscrizione Estero."».

1.874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei":

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circo,scrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della'Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.881

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti'nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal sguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodièi sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal sèguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "'seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma 4ell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 dellA Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittaini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivaménte centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.896

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.897

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.898

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.899

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.900

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.901

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.902

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.903

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.904

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal sguente: "I senatori elettivi

sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.905

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.906

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.907

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattotdici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.908

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessahta, tre"».

1.909

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta; dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.910

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.911

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della. Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.915

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.917

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.918

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.919

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.920

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.921

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.922

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, seèondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.923

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" ,è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.924

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1.

All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.925

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola"seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, ia parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.926

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.927

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti mdificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.930

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.931

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I eputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 dèlla Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quàli sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinqi..1e senatori; tre sono, eletti nella circoscrizione Estero."».

1.946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.947

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.948

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1ª 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei, deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.949

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto.

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costitzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.964

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.965

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo corhma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.968

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seiceritodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "a Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.979

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.980

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentddiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.985

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sòstituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:'"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei"; sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.990

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzionè, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.991

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

1.993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

1.994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo, comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma, la parola: "seicento1renta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "treceritosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 8 con il seguente:

"Art. l (Numero dei membri delle Camere). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

1.1011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto èomma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da l a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolò 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1021

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1022

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1025

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1026

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1027

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1029

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1030

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1031

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1032

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 6 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituità dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1035

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodidotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentotliciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1042

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1043

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1046

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1047

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *((Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1048

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1050

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzioe, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire,gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1057

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

1.1061

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo,comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1063

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto", è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1064

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

1.1065

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

1.1066

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma; la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1067

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1068

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dala seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1069

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1070

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sstituita dalla seguente: "centosessanta".

1.1071

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1072

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.1073

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.1074

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1075

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".«.

1.1076

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"«.

1.1077

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1078

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1079

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.1080

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.1081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dala seguente: "centocinquanta"».

1.1082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzone, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono .eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1087

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1088

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1089

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei

deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1090

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1091

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle segenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56.e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circo-scrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1094

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1095

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: «trecento otto».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1099

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero.»»

1.1100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal segùente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei

sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.1124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.1125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre".».

1.1126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Republica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei« sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei« sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

1.1141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"«.

1.1142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.1148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1 All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta".

1.1155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

1.1162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56

della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatòri elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il

secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma, dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1: - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *((Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole; "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

1.1199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

1.1200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

1.1201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

1.1205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 ,della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

1.1206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

1.1207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.1215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.1216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

1.1222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.1235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5: All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici

sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentocliciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione estero"».

1.1260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.1267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei, componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottantatre".».

1.1274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

1.1289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"«.

1.1291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"«.

1.1292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore«.

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.- *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

6. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; se deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56

della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il

secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".».

1.1325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessarita; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seièentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "t senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da: duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.1338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici,sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - l. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindid, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.1353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.1360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.1366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.1367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.1368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.1369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1370

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattroçentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1371

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: 'i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».".

1.1373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione). - 1*. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1375

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite "dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottànta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1377

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"«.

1.1379

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"«.

1.1381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1383

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi:sorto centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecetotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con- il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1393

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1394

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quatto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1395

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita "alla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli l e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato

fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circocrizioni Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione,.le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: 'seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta;sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.1408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al "Secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta cinque"».

1.1425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquinoici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con ,il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57. della Costituzione, secondo collima, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo coma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente': "centottanta"».

1.1437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1438

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1439

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola, "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.1440

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.1441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo coma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1443

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1444

D'ALI'

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento.";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro";

d) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini".

Art. 2. - 1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il

compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, province, città metropolitane e comuni.

Art. 3. - 1. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

2. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera del Deputati.

3. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 4. - 1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle 'Camere previste al termine della legislatura in corso.

2. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 5. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia;

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

2. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.

3. La determinazione del seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista è depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 6. - 1. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.

2. Le situazioini di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

3. Al membro dell'Assemblea che cessi di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.

5. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

Art. 7. - 1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta del componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

4. In Assemblea e nelle Commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 8. - 1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 9. - 1. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Partecipano al referendum i cittadini elettori per la Camera del deputati.

3. Qualora sia richiesto il referendum ai sensi del comma 2, è promulgato il testo sottoposto a referendum che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il referendum è promulgato il testo approvato ai sensi del comma 1. Il testo promulgato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

4. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

Art. 10. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

2. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale si chiude la legislatura in corso alla medesima data"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 40.

1.1445

RUTA

Sostituire con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati".

2. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero, Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre".

3. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

4. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto";

b) al secondo comma, le parole: "senatori a vita" sono sostituite dalle seguenti: "deputati a vita".

5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

6. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. - L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima l'iunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente".

7. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre., La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti".

8. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 63. - La Camera elegge 'fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza".

9. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di ,adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".

10. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato".

11. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera),

12. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alla quale appartiene" sono soppresse.

13. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera".

14. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati".

15. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

16. All'articolo, 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali) associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al terzo comma, ovvero lo trasmette alla Camera per l) esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute".

17. AIl'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito".

18. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera approva".

19. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti:, "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera" e le parole: "anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce);

c) al terzo comma, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera PUÒ".

20. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari".

21. All'alticolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

22. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera autorizza".

23. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: "Le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera approva",

24. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera".

25. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati".

26. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seduta comune il Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "da Camera";

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente; -"Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova".

27. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "(del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera è sciolta ò manca meno di tre mesi alla sua cessazione".

28. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "alle Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera);

e) al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

29. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera".

30. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

31. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera);

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

32. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "del Senato della Repubblica o" sono soppresse.

33. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite

dalle seguenti: "della Camera".

34. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

35. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

36. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

37. All'alticolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: "e ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "ed alla Camera".

38. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

39. All'alti colo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

40. All'alticolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera" e le parole: "di ciascuna Camera" dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

c) al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituire dalle seguenti: "dalla Camera"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 40.

1.1446

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere). - 1*. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la N azione. La Camera dei deputati è titolare del-rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

1.1447

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 57, 59, 60, 83 e 96 della Costituzione). - 1*. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: »e del Senato della Repubblica« sono sostituite dalle seguenti: »e del Senato delle autonomie«.

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo *status* dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla

Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.".

3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica o" sono soppresse.».

1.1448

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere)*. - *1*. l'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione.

la Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

1.1449

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Il Parlamento)*. - 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i

Comuni"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

1.1450

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.1451

CAMPANELLA, ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di duecentocinquanta».

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: « , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

1.1452

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecentocinquanta".

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: " , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, " sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

1.1453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1454

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.1455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta; dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.1456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro ».

1.1457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostitùita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1461

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1462

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.1463

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»».

1.1464

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»».

1.1465

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1466

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1467

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1468

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1469

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo l con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1470

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1471

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.1472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicntodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.1473

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodlciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.1474

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo l con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" .sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1476

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo l con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1478

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo l con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi"».

1.1482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento cinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

1.1483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo l con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:.

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.1484

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

1.1485

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'artic'olo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dall seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: '" fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"»

1.1486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"»

1.1487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.1488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.1489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole:

"seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1490

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno".»

1.1491

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero" dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse.

1.1493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.1494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.1495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.1496

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.1497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.1498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.1499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.1500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. *(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.1501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.1502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.1503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1505

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1507

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1508

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1512

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione

Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.1513

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.1514

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.1515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattro.cento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1516

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire, il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 5 6 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.1522

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.1523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.1524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta».

1.1525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni,:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta».

1.1526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;,

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi"».

1.1532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

1.1533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

1.1534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1.1535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento".

1.1536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite

dalle seguenti: "trecento, sei".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicetotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.1538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicenotrenta," sono.sostituie dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.1539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

1.1541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parqle "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole:", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.1543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.1544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.1545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.1546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.1547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. "All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.1548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.1549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.1550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.1551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.1552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.1553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il Parlamento" sono inserite le seguenti: "della Repubblica è bicamerale e";

b) il secondo comma è abrogato».

1.1554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».

1.1555

AZZOLLINI, D'ALI', Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

Conseguentemente, agli articoli 2,7,10,11,12,16,35,36 e 38, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «Il Senato della Repubblica».

1.1556

MINZOLINI

Sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri di ciascuna camera sono eletti a suffragio universale diretto.

Ciascun membro della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione«.

1.1557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. - Il Parlamento si compone di due camere elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica è bicamerale, e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.1559

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo e il quinto comma.

1.1560

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Al comma 1, capo verso «Art. 55», sopprimere il primo comma.

1.1561

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.1562

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1563

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1564

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.1565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

1.1566

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO,

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».

1.1567

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capo verso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».

1.1568

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».

1.1569

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.1570

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al com ma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.1571

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.1572

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento dell Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato deIIa Repubblica.».

1.1573

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

1.1574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1575

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».

1.1576

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».

1.1577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive».

1.1578

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 11 capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».

1.1579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere».

1.1580

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».

1.1581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto».

1.1582

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo, comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale».

1.1583

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale.».

1.1584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale».

1.1585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.1586

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere».

1.1587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1589

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

1.1590

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.».

1.1591

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1593

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «, eletto a suffragio universale e diretto,».

1.1596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

1.1597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo cmma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti:«di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1598

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è bicamerale e».

1.1599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comm, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è bicamerale e».

1.1600

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicamerale e».

1.1601

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicamerale e».

1.1602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicarì1erale e».

1.1603

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», primo comma dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».

1.1604

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1 capo verso «Art. 55», primo comma dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».

1.1605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».

1.1606

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI, SCIBONA, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserite le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1607

CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1608

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1609

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto con metodo proporzionale senza soglie di sbarramento e garantendo la parità di genere e».

1.1612

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».

1.1613

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al primo, secondo e terzo comma sopprimere le parole:«si compone della Camera del deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera del deputati rappresenta la Nazione. La Carnera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».

1.1614

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».

1.1615

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».

1.1616

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo e secondo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati».

1.1617

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo e secondo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati».

1.1618

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

1.1619

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

1.1620

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie».

1.1621

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso: «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1622

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del» con se enti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».

1.1623

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma I, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e

il».

1.1624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».

1.1625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elettive: la Camera dei deputati e il».

1.1626

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Curia degli eletti».

1.1627

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corte nazionale».

1.1628

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte dei rappresentanti».

1.1629

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte degli eletti».

1.1630

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Bulè nazionale».

1.1631

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Bulè dei rappresentanti».

1.1632

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Bulè degli eletti».

1.1633

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione nazionale».

1.1634

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione dei rappresentanti».

1.1635

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione degli eletti».

1.1636

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia nazionale»

1.1637

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia dei rappresentanti».

1.1638

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia degli eletti».

1.1639

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione nazionale».

1.1640

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione dei rappresentanti».

1.1641

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione degli eletti».

1.1642

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda nazionale».

1.1643

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda dei rappresentanti».

1.1644

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda degli eletti».

1.1645

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza nazionale».

1.1646

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza dei rappresentanti».

1.1647

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza degli eletti».

1.1648

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Duma nazionale».

1.1649

COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Duma dei rappresentanti».

1.1650

COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Duma degli eletti».

1.1651

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea nazionale».

1.1652

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea dei rappresentanti».

1.1653

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea dei rappresentanti».

1.1654

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano,. le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea degli eletti».

1.1655

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea degli eletti».

1.1656

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capo verso: «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta nazionale».

1.1657

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso: «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta nazionale».

1.1658

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta dei rappresentanti».

1.1659

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta dei rappresentanti».

1.1660

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Dieta degli eletti».

1.1661

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le se enti: «Dieta degli eletti».

1.1662

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise nazionale».

1.1663

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise degli eletti».

1.1664

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia nazionale».

1.1665

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia dei rappresentanti».

1.1666

MALAN

Al capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sostituire le parole: «Camera dei Deputati» con le seguenti: «Senato della Repubblica».

Al capoverso «Art. 55», *primo e quarto comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Camera dei Deputati».

1.1667

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra le parole: «Camera», con la seguente: «Assemblea».

1.1668

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, lo parola: «Camera» con la seguente: «Gilda».

1.1669

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera», con la seguente: «Dieta».

1.1670

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Assise».

1.1671

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Adunanza».

1.1672

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Duma».

1.1673

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Coorte».

1.1674

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Bulè».

1.1675

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Congregazione».

1.1676

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Ecclesia».

1.1677

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Corporazione».

1.1678

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «rappresentanti».

1.1679

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «Comuni».

1.1680

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e del Senato della Repubblica.

Conseguentemente:

all'articolo 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il quarto e quinto comma;*

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Soppressione del Senato)*. - 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;

sopprimere l'articolo 3 e dopo l'**articolo 4,** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente";

b) al secondo comma, le parole: "non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "non sia riunita la nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente".

2. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: La Camera";

c) il terzo comma è abrogato.

3. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza".

4. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta";

c) al terzo comma, le parole: "di ciascuna Camera e del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

d) al quarto comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

5. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"»;

all'articolo 4 sopprimere la lettera b);

all'articolo 5, capoverso «Art. 67» *sostituire le parole:* "del parlamento" *con le seguenti:* "della Camera dei deputati"».

sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Iniziativa legislativa)*. - 1. All'articolo 71, primo comma della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"»;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il primo e il quinto comma;

al secondo comma, sopprimere la parola: «altro».

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 13. - *(Promulgazione delle leggi)*. - 1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti" sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"»;

all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 74», al primo comma, sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti: «alla Camera».

all'articolo 16, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;

dopo l'**articolo 19,** aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al quarto comma, le parole: "Le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) al sesto comma, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"»;

sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - 1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati"»;

all'articolo 22 comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il secondo comma è abrogato"»;

dopo l'**articolo 23,** aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera";

e) al nono comma le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"»;

*dopo l'***articolo 24,** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "in seduta comune" sono soppresse»;

*dopo l'***articolo 23,** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parale: "in seduta comune" sono soppresse»;

*dopo l'***articolo 32,** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 34 con il seguente:

«Art. 34. - 1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione";

b) al secondo comma le parole: "ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«Art. 35. - 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: "e senatori" sono soppresse»;

sostituire l'articolo 36 con il seguente:

«Art. 34. - 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "in seduta comune" sono soppresse;

b) al settimo comma la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"»;

*dopo l'***articolo 36,** *inserire i seguenti:*

«Art. 36-*bis*.

1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

Art. 36-*ter*.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

b) al secondo comma le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

c) al terzo comma le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».

1.1681

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio federale delle Regioni».

1.1682

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio federale della Repubblica».

1.1683

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti dei territori».

1.1684

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti delle autonomie territoriali».

1.1685

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti delle Regioni».

1.1686

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti».

1.1687

TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Senato della Autonomia».

Conseguentemente, agli articoli 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 35, 36 e 38, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato della Repubblica»*, con le seguenti:* «Senato della Autonomia».

1.1688

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

1.1689

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica»*, con le seguenti:* «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 26. - *(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, peri reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

1.1690

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune", sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, quinto comma, le parole: "dal Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica"».

1.1691

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune", sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato».

1.1692

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le

seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Senato federale della Repubblica che, entro gli ulteriori quindici giorni; con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento"».

1.1693

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, con il seguente:

«Art. 30. - 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica"».

1.1694

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, capoverso «Art. 126», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica»*, con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.1695

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31. - *(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).* - 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati

dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari"».

1.1696

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, «Art. 135», comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: «della Repubblica» *con le parole: «federale della Repubblica»;*

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 3.- 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea"».

1.1697

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135»*, lettera* a), *sostituire le parole:* «della Repubblica» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.1698

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* la Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.1699

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: «della Repubblica» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.1700

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».

1.1701

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

1.1702

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

1.1703

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale delle autonomie e delle garanzie».

1.1704

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale delle autonomie».

1.1705

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Repubblica» con le seguenti: «federale delle garanzie e delle autonomie».

1.1706

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle garanzie e delle autonomie».

1.1707

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle garanzie».

1.1708

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle atuonomie e delle garanzie».

1.1709

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle autonomie».

1.1710

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «dei rappresentanti».

1.1711

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «dei territori».

1.1712

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale dei territori».

1.1713

FEDELI, CIRINNA', BIANCONI, CHIAVAROLI, BISINELLA, ALBANO, BERTUZZI, DI GIORGI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRA, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, PEGORER, PEZZOPANE, SAGGESE, SPILABOTTE

Al capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Le modalità di composizione del Parlamento promuovono la parità nella rappresentanza dei generi».

1.1714

CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati quattrocento.».

1.1715

CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta ed il numero dei deputati trecentocinquanta.».

1.1716

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è céntocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».

1.1717

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma.

1.1718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.1719

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.

1.1720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi secondo, terzo e quarto.

1.1721

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.

1.1722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.

1.1723

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il quarto e il quinto comma.

1.1724

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il terzo comma.

1.1725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il terzo comma.

1.1726

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quarto comma.

1.1727

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quinto comma.

1.1728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quinto comma.

1.1729

MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», soppriinere il secondo comma.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal segllente:

"Art. 67. - Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"».

1.1730

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.

1.1731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.

1.1732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con il seguente:

«Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1733

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1734

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

1.1735

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

1.1736

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo».

1.1737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo».

1.1738

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.

Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa».

1.1739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.

Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa».

1.1740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

1.1741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

1.1742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.1743

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.1744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei

deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.1746

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.1747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».

1.1748

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».

1.1749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.1750

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.1751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.1752

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.1753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

1.1754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente:

«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

1.1756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente:

«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1757

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti: «La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo.

Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».

1.1758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo.

Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».

1.1759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo. Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».

1.1760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il secondo comma con il seguente: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione»;

al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica ha inoltre la specifica funzione di rappresentare le comunità territoriali».

1.1761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente: «Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto e rappresenta la Nazione».

1.1762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».

1.1763

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».

1.1764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione.»

1.1765

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

1.1766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

1.1767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Entrambe le Camere sono elettive».

1.1768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ambedue le Camere sono elettive».

1.1769

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ambedue le Camere sono elettive».

1.1770

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1771

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1772

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto.».

1.1773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

1.1774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.»

1.1775

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Entrambe le Camere rappresentano».

1.1776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Entrambe le Camere rappresentano».

1.1777

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano collettivamente».

1.1778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1 capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano collettivamente».

1.1779

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano».

1.1780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della

Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano».

1.1781

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano insieme».

1.1782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano insieme».

1.1783

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano».

1.1784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano».

1.1785

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Il Senato e la Camera rappresentano».

1.1786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Il Senato e la Camera rappresentano».

1.1787

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della

Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «I membri del Parlamento rappresentano».

1.1788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «I membri del Parlamento rappresentano».

1.1789

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «I membri delle Camere rappresentano».

1.1790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «I membri delle Camere rappresentano».

1.1791

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della» con la seguente: «La».

1.1792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della», con la seguente: «La».

1.1793

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato o senatore è eletto dai cittadini e».

1.1794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato o senatore è eletto dai cittadini e».

1.1795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore o deputato è eletto dai cittadini e».

1.1796

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore o deputato è eletto dai cittadini e».

1.1797

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore è eletto dai cittadini e».

1.1798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore è eletto dai cittadini e».

1.1799

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato è eletto dai cittadini e».

1.1800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei

deputati», con le seguenti: «deputato è eletto dai cittadini e».

1.1801

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica».

1.1802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica e».

1.1803

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato e».

1.1804

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

1.1805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

1.1806

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato».

1.1807

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«del Parlamento».

1.1808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».

1.1809

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI, SCIBONA, MARTON

Al comma 1 , capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«del Parlamento».

1.1810

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al secondo comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«del Parlamento».

1.1811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

1.1812

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

1.1813

CAMPANELLA

Al comma 1, alinea «Art. 55» secondo comma, dopo le parole: «della Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

1.1814

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e del Senato delle Autonomie».

1.1815

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati», inserire le seguenti: «e del Senato delle regioni».

1.1816

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «e del Senato».

1.1817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «o del Senato della Repubblica».

1.1818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1819

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «è eletto dai cittadini e».

1.1820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione» con le seguenti: «è eletto dai cittadini»

1.1821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «in quanto eletto dai cittadini».

1.1822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «eletto dai cittadini».

1.1823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

1.1824

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».

1.1825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».

1.1826

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal Popolo».

1.1827

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta i cittadini».

1.1828

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta la nazione e il Popolo».

1.1829

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta il Popolo».

1.1830

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO,

CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta il Popolo».

1.1831

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «è eletto dai cittadini».

1.1832

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al secondo comma, dopo le parole: «rappresenta la Nazione», aggiungere le seguenti: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 8;

all'articolo 37, dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

1.1833

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

1.1834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi terzo, quarto e quinto comma.

1.1835

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

1.1836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi terzo e quarto.

1.1837

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo e il quarto comma.

1.1838

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo e il quinto comma.

1.1839

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo comma.

1.1840

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:

«Le Camere esercitano la funzione legislativa, collettivamente nei casi stabiliti dalla Costituzione, e separatamente negli altri casi.

Si riuniscono in seduta comune per concedere o revocare la fiducia al Governo».

1.1841

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

«Le Camere si riuniscono in seduta comune per accordare o revocare la fiducia al Governo e per le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

1.1842

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

«Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1843

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1844

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano collettivamente la funzione legislativa e separatamente le altre funzioni stabilite dalla Costituzione. Possono riunirsi in seduta comune».

1.1845

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:

«Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere per accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ciascuna Camera può esercitare autonomamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Costituzione stabilisce altresì i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

1.1846

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa.

La Costituzione stabilisce i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1847

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali».

1.1848

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale».

1.1849

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Ciascun membro del Parlamento è eletto a suffragio universale e diretto».

1.1850

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Ciascun senatore rappresenta la Regione o Provincia autonoma in cui è stato eletto a suffragio universale e diretto».

1.1851

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Ciascun senatore rappresenta la Regione o Provincia autonoma in cui è stato eletto».

1.1852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano collettivamente la funzione legislativa e separatamente le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

1.1854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Le Camere esercitano la funzione legislativa e le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

1.1855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

«Le Camere esercitano la funzione legislativa, collettivamente nei casi stabiliti dalla Costituzione, ed autonomamente negli altri casi.

La Camera dei deputati esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo, e può accordare o revocare la fiducia.

Il Senato della Repubblica esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le istituzioni territoriali».

1.1856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali.

Ciascuna Camera può esercitare autonomamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Costituzione stabilisce altresì i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

1.1857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

«Il controllo dell'operato del Governo e la titolarità del rapporto di fiducia spettano alla Camera dei deputati.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni.

Le Camere possono esercitare autonomamente la funzione legislativa. La Costituzione stabilisce i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

1.1858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Le Camere esercitano collettivamente la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

La Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico».

1.1860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La Camera dei deputati esercita la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e la funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.1861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Alla Camera dei deputati spettano la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e la funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.1862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Il Governo è responsabile verso la Camera dei deputati, e deve godere della sua fiducia. La Camera esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico».

1.1863

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

1.1864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, alle parole: «La Camera», premettere le seguenti: «Al pari del Senato,».

1.1865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, alle parole: «La Camera», premettere le seguenti: «Insieme al Senato,».

1.1866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato».

1.1867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento in seduta comune».

1.1868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti:«Il Parlamento».

1.1869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».

1.1870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: da «è titolare» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».

1.1871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: da «è titolare» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».

1.1873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».

1.1875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a«dell'operato del» con le seguenti: «vigila sul».

1.1877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «dell'operato» con le seguenti: «vigila sull'operato».

1.1878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «dell'operato» con le seguenti: «controlla l'operato».

1.1879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «quella» con le seguenti: «esercita la funzione».

1.1880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da «è titolare» fino a«politico,» con le seguenti: «esercita».

1.1881

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il» con le seguenti: «accorda o revoca la fiducia al».

1.1882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il», con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al».

1.1883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il», con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al».

1.1884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, con il Senato della Repubblica,».

1.1885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, in accordo con il Senato della Repubblica,».

1.1886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, in concorso con il Senato della Repubblica,».

1.1887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, insieme al Senato della Repubblica,».

1.1888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, al pari del Senato della Repubblica,».

1.1889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, d'intesa con il Senato della Repubblica,».

1.1890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, congiuntamente al Senato della Repubblica,».

1.1891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «la funzione di indirizzo politico,».

1.1892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella».

1.1893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «, la funzione legislativa».

1.1894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole da: «e quella» fino alla fine del quarto comma.

1.1895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, alinea «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo».

1.1896

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti con: «con il Senato della Repubblica».

1.1897

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti: «. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.1898

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».

1.1899

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».

1.1900

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».

1.1901

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».

1.1902

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».

1.1903

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».

1.1904

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».

1.1905

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».

1.1906

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».

1.1907

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «dell'operato del Governo».

1.1908

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quarto e il quinto comma.

1.1909

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1910

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione».

1.1911

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguentie:

«La funzione legislativa può essere esercitata anche dal Senato della Repubblica, che rappresenta le istituzioni territoriali.

Il Parlamento può riunirsi in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente: «La funzione legislativa può essere esercitata anche dal Senato della Repubblica, che rappresenta le istituzioni territoriali.»

1.1913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti: «Spetta al Senato della Repubblica la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato centrale e le istituzioni territoriali. Il Senato può esercitare la funzione legislativa nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune dei propri membri».«

1.1914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente: «Spetta al Senato della Repubblica la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato centrale e le istituzioni territoriali. Il Senato può esercitare la funzione legislativa nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.»

1.1915

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di

raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.».

1.1916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere preventivo di rinvio alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuai:ione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.1917

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. E titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla pubblica amministrazione e svolge, un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.».

1.1918

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione

europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1919

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché in materia equa ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1920

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1921

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1922

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 55>, sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materie di raccordo tra l'Unione europea, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi

previsti dalla legge».

1.1923

TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esercita nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1924

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.1925

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato è la Camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonchè di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».

1.1926

AZZOLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1927

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta la nazione ed è titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo-di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni».

1.1929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire 11 primo periodo con 11 seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione anche nella sua configurazione territoriale».

1.1930

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato rappresenta le Istituzioni della Repubblica. Ciascun senatore rappresenta la Nazione».

1.1931

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione».

1.1932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed» e dopo la parola: «esercita» inserire le seguenti: «la funzione legislativa e».

1.1933

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capo verso «Art. 55», al quarto comma sostituire le parole da: «rappresenta» fino alla parola: «Repubblica» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea, la funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta».

1.1934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa e».

1.1935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa».

1.1936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «esercita la».

1.1937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può esercitare la».

1.1938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «partecipa all'esercizio della».

1.1939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può partecipare all'esercizio della».

1.1940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «concorre all'esercizio della».

1.1941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può concorrere all'esercizio della».

1.1942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «è contitolare della».

1.1943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «, al pari della Camera dei deputati, esercita la».

1.1944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «, al pari della Camera dei deputati, può esercitare la».

1.1945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,» con le seguenti: «partecipa».

1.1946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,» con le seguenti: «concorre».

1.1947

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali», con le seguenti parole: «rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali».

1.1948

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», nel quarto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica rappresenta», inserire le seguenti: «la collettività nazionale e».

1.1949

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», nel quarto comma, dopo la parola: «rappresenta», inserire la seguente: «anche».

1.1950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «parimenti la Nazione».

1.1951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «la Nazione».

1.1952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «l'unità della Nazione».

1.1953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «l'indivisibilità della Nazione».

1.1954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «lo spirito unitario della Nazione».

1.1955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «gli enti costitutivi della Repubblica».

1.1956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le articolazioni territoriali della Repubblica».

1.1957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.1958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni e i Comuni».

1.1959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni».

1.1960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «i Comuni».

1.1961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Città metropolitane».

1.1962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «la Nazione e le sue articolazioni».

1.1963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «parimenti la Nazione nelle sue articolazioni».

1.1964

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «anche le autonomie».

1.1965

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «art. 55», nel quarto comma, dopo le parole: «le istituzioni territoriali» aggiungere le seguenti: «e la comunità nazionale.»

1.1966

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Istituzioni territoriali» con le seguenti: «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».

1.1967

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «Autonomie».

1.1968

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo,. aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».

1.1969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge.».

1.1970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea».

1.1971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nelle materie di legislazione concorrente».

1.1972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «E titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».

1.1973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «Esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e vigila sul corretto utilizzo dei fondi europei da parte delle autonomie territoriali.».

1.1974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «È titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».

1.1975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a:«Costituzione,» con la seguente: «Partecipa».

1.1976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a:«alla» con le seguenti: «Esercita la».

1.1977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «alla» con le seguenti: «Può esercitarla».

1.1978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «alla» con la seguente: «È titolare della».

1.1979

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: «concorre,»,

inserire le seguenti: «paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonchè».

1.1980

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».

1.1981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione».

1.1982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei casi e».

1.1983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «e secondo modalità stabilite» con la seguente: «stabiliti».

1.1984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «dalla Costituzione».

1.1985

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «esercita la

funzione» con le seguenti: «esercita funzioni».

1.1986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «di raccordo» con le seguenti: «di collegamento».

1.1987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «gli altri enti costitutivi della Repubblica» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 114».

1.1988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «gli altri enti costitutivi della Repubblica» con le seguenti: «le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.1989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero le Regioni, le Città metropolitane e i comuni».

1.1990

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo, con i seguenti: «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche

dell'Unione europea».

1.1991

RUSSO, QUAGLIARIELLO, ROMANO, CASINI, PALERMO, BRUNO, CANDIANI, CAMPANELLA, FATTORINI, DI BIAGIO, BERGER, FASIOLO, Luigi MARINO, RUBBIA, CALIENDO, MARTINI, MESSINA, TONINI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, GOTOR, DI GIORGI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, BENCINI, MUSSINI, GIACOBBE, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, Elena FERRARA, SPILABOTTE, TURANO, D'ADDA, CUCCA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, MIRABELLI, COLLINA, VATTUONE, LAI, PEGORER, FORNARO, GATTI, LO GIUDICE, MINZOLINI, PARENTE, MOSCARDELLI, PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo».

1.1992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea», con le seguenti: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

1.1993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «E titolare delle».

1.1994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «Assume tutte le».

1.1995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «Ha l'iniziativa delle».

1.1996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «alle decisioni dirette», e dopo la parola: «formazione», inserire la seguente: «al recepimento».

1.1997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «, alle decisioni dirette».

1.1998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione», con le seguenti: «al recepimento».

1.1999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «e all'attuazione», con le seguenti: «, all'attuazione e al recepimento».

1.2000

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art, 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «degli atti normativi», con le seguenti: «della normativa e delle politiche».

1.2001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «dell'Unione europea».

1.2002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».

1.2003

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato».

1.2004

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «leggi dello Stato», inserire le seguenti: «e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,».

1.2005

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche», aggiungere le seguenti: «concernenti materie attinenti al rapporto con le istituzioni territoriali».

1.2006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, quarto periodo, sostituire le parole: «Concorre a esprimere», con la seguente: «Esprime».

1.2007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, quinto periodo, sopprimere le parole: «nei casi previsti dalla legge».

1.2008

FATTORI, CRIMI, MORRA, MANGILI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

1.2009

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», dopo il quarto comma inserire il seguente: «Il senato esercita il potere esclusivo di inchiesta e di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.2010

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quarto comma inserire il seguente: «Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle aventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale».

1.2011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sopprimere la parola: «soli».

1.2012

Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quinto comma aggiungere il seguente: «I sistemi elettorali degli organismi di rappresentanza popolare della Repubblica devono essere conformati a quello in vigore per la Camera dei Deputati».

1.2013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.2014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: *"trecento";*

b) al terzo comma, la parola *"venticinque"* è sostituita dalla seguente: *"ventuno";*

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.2015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.2016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.2017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.2018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.2019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.2020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"»

1.2021

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.2022

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,", sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.2023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.2024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.2025

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.2026

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.2027

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.2028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.2029

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.2030

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.2031

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

1.2032

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta", sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

1.2033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione

Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.2034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.2035

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allarticolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.2036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta».

1.2037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.2038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.2039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.2040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.2041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento,";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.2042

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".»

1.2043

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".»

1.2044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".»

1.2045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

1.2046

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

1.2047

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.2048

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.2049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.2050

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.2051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.2052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

1.2053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.2054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.2055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.2056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.2057

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.2058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.2059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.2060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.2061

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.2062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.2063

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.2064

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: «venticinque»*è sostituita dalla seguente:* «ventuno».

1.2065

MILO, D'ANNA, BRUNI, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, PAGLINI, MARTON, PUGLIA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è letta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione"».

1.0.2

TURANO, GIACOBBE, MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici più otto deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.3

MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

Sono eleggi bili a deputati tutti gli elettori che nel gIorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI , PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Dimezzamento del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, MARTON

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni

circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.6

BUEMI, Eva LONGO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Composizione ed elezione della Camera dei Deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, in rapporto doppio rispetto alla composizione del Senato di cui all'articolo 57 primo comma.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica"».

Conseguentemente, all'articolo 2, nel capoverso «articolo 57 della Costituzione», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantacinque».

1.0.7

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.8

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione. Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione i ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.9

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati

è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento cinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età"».

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto»».

1.0.11

MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di quattrocento settanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.12

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.13

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e 167 distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.14

MINZOLINI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 400. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 400 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.15

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI, GAETTI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla

popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore. L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotonda mento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

1.0.16

MINZOLINI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di 450, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 450 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.17

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, CIOFFI, MARTON, PUGLIA

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.18

MINZOLINI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 500. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 500 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.19

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56. - La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 550. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della. popolazione, per 550 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.20

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56. - La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 600. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 600 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

1.0.21

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da 630 deputati. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei. più alti resti".».

1.0.22

CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero, la legge costituzionale stabilisce il numero minimo dei rappresentanti delle minoranza linguistiche fra i cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto."».

1.0.23

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

1.0.24

FEDELI, CIRINNA', BIANCONI, LANZILLOTTA, BISINELLA, BENCINI, ALBANO, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, DALLA ZUANNA, DE BIASI, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, Mario FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, Rita GHEDINI, GINETTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SANTINI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TONINI, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56, prinlo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» *con le seguenti:* «sono regolati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».

1.0.25

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire. le parole:* «sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» *con le seguenti:* «sono regolati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».

1.0.26

MATURANI, DI GIORGI, FATTORINI, VERDUCCI, Elena FERRARA, MATTESINI, CARDINALI, CAPACCHIONE, D'ADDA, GRANAIOLA, DE BIASI, BIANCO, Stefano ESPOSITO, ZANONI, FABBRI, MANASSERO, RUSSO, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, SPILABOTTE, SOLLO, DIRINDIN, CANTINI, PADUA, ORRU', BERTUZZI, PUGLISI, RUTA, SANTINI, VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 56, comma primo della Costituzione dopo le parole: "universale e diretto", aggiungere infine le seguenti: "con modalità che favoriscono l'equilibrio di genere nella rappresentanza tra i sessi."».

Conseguentemente:

all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, dopo le parole:* «Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate», *inserire le seguenti:* «, in modo da favorire l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi,».

1.0.27

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all 'Articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge"».

1.0.28

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "'duecento"».

1.0.29

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

1.0.30

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.31

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.32

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero del seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.33

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici"».

1.0.34

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, dei quali otto eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.35

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.36

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantadue"».

1.0.37

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.38

SCILIPOTI

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Composizione della Camera dei Deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.0.39

SCILIPOTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Composizione della Camera dei Deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.0.40

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.41

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

1.0.42

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

1.0.43

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole" , fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".»

1.0.44

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".»

1.0.45

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole"fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, " sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

1.0.46

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.0.47

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.0.48

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seitentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.0.49

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali

eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta".».

1.0.50

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.51

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ali 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola 'venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.52

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ali 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.53

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-***bis.***

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole" seicentotrenta, dodici dei quali

eletti nella Circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.54

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.55

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.56

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.57

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.58

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.0.59

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.0.60

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.61

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.62

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.63

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.64

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

1.0.65

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.66

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.67

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.68

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.69

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.70

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.71

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.72

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.73

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.74

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.75

FALANGA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "quattrocentoventi";

b) al quarto comma, le parole: "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto", con le seguenti: "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentootto"».

1.0.76

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.77

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.78

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecentootto" e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.79

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta" e le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.80

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "dodici dei quali eletti nella

circoscrizione Estero," sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.0.81

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.0.82

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.0.83

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.0.84

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.0.85

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.0.86

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla

seguente: "dieci"».

1.0.87

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».

1.0.88

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: "nel limite di due legislature" e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».

1.0.89

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.0.90

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.0.91

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni"».

1.0.92

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.0.93

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.0.94

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.0.95

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, MARTON

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.0.96

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.97

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.0.98

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.99

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

1.0.100

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colpo so ovvero la pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo".

1.0.101

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva"».

1.0.102

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale"».

1.0.103

Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'art. 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

"I sistemi elettorali degli organismi di rappresentanza popolare della Repubblica devono essere conformati a quello in vigore per la Camera dei Deputati"».

1.0.104

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».

1.0.105

CAMPANELLA

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione, terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e che comunque non abbiano rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di due mandati"».

1.0.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza alla Camera, che è composta da quattrocentocinquanta deputati, delle minoranze linguistiche"».

1.0.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocentocinquanta deputati, dei quali dodici eletti nella Circoscrizione Estero. Con legge costituzionale è comunque assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche"» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, i senatori Manconi e Fasiolo non hanno potuto far risultare la loro presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Bernini, Bocca, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Galimberti, Ginetti, Messina, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Panizza, Perrone, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Sciascia, Stefano, Stucchi, Tomaselli, Vicari e Zuffada.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazione nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 18 luglio 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il deputato Zappulla, in sostituzione del deputato Melilli, dimissionario.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 18 luglio 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il deputato Montroni, in sostituzione del deputato Lorenzo Guerini, dimissionario.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 18 luglio 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Francesco Sanna, in sostituzione del deputato Del Basso De Caro, entrato a far parte del Governo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Letta-I)
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (1326-B)
(presentato in data 21/7/2014) .
S.1326 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.211, S.558, S.1309); C.2498 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.665, C.832, C.2201).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 luglio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai dottori Domenico Mastroianni e Nunzia Vecchione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 10 luglio 2014, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fornaro e la senatrice Fasiolo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01116 della senatrice Bertuzzi ed altri.

Mozioni

MATTESINI, MATURANI, LUMIA, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, BIANCONI,

CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', CUCCA, DALLA ZUANNA, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, GRANAIOLA, LO GIUDICE, PADUA, Maurizio ROMANI, ROMANO, SILVESTRO, TAVERNA, ZUFFADA, AMATI, BARANI, BENCINI, BOCCHINO, COMPAGNONE, DI GIORGI , FATTORINI, Elena FERRARA, FILIPPI, Rita GHEDINI, GOTOR, GUERRA, LUCHERINI, MANASSERO, MASTRANGELI, ORRU', PALERMO, PEZZOPANE, PUGLISI, RUTA, SCALIA, SCAVONE, SOLLO, STEFANO - Il Senato,

premesso che:

il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione recita "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

a causa del sovraffollamento che da anni si registra nelle carceri italiane (a fronte di una capienza di 45.568 posti dei 206 istituti di pena si sono registrate fino a 66.271 persone detenute) la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la «sentenza Torreggiani» dell'8 gennaio 2013, ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti;

per quanto riguarda i rimedi di "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria";

l'8 febbraio 2013, il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio alle Camere sulla questione carceraria in cui ha ribadito come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo «rappresenti "una mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale ingiustificabile stato di cose"» e come il sovraffollamento carcerario incida «in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione»;

fra i rimedi prospettati nel messaggio del Presidente della Repubblica per superare il gravoso problema del sovraffollamento carcerario si ricorda «l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria»;

a tal fine l'attuale Governo si è attivato per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario attraverso provvedimenti volti, tra le altre finalità, a incentivare l'utilizzo di misure alternative alla detenzione;

il 5 giugno 2014 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla risoluzione del problema del sovraffollamento carcerario ha riconosciuto i "significativi risultati" ottenuti dall'Italia e ha accolto "positivamente l'impegno delle autorità italiane" attraverso "le varie misure strutturali adottate per conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo";

nonostante questo importante risultato, per l'effettiva ed efficace attuazione dei vari interventi legislativi tesi ad incentivare l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione sono necessari il rafforzamento e la diffusione territoriale delle strutture alternative al carcere, nonché il potenziamento dei servizi sociali del sistema giudiziario (gli uffici per l'esecuzione penale esterna UEPE e il servizio sociale minorile) e lo sviluppo delle politiche di coordinamento istituzionale e funzionale tra i Ministeri interessati ed il sistema delle autonomie locali, quali un'adeguata programmazione e coprogrammazione, un'idonea rete dei servizi coordinata e una solerte presa in carico dei soggetti;

premesso inoltre che:

secondo quanto sostenuto nel quarto libro bianco sugli effetti della cosiddetta legge Fini-Giovanardi (decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006), presentato presso la Camera dei deputati da "La Società della ragione", "Forum droghe", "Antigone" e il "Coordinamento nazionale comunità di accoglienza", la legge, oggetto della sentenza n. 32 del 12

febbraio 2014 della Corte costituzionale, ha inciso fortemente sul numero dei detenuti considerato che il 40 per cento della popolazione carceraria è composto da soggetti detenuti per reati connessi alla tossicodipendenza;

il tema delle dipendenze è un fenomeno di grande rilevanza sociale caratterizzato da progressivi e profondi cambiamenti legati ai nuovi stili di consumo (policonsumo e polidipendenze) che riguardano in particolar modo i giovani fra i 15 e i 19 anni;

a questi cambiamenti non ha corrisposto una sufficiente pianificazione di investimenti da parte dello Stato e delle Regioni con il conseguente indebolimento delle attività di prevenzione, formazione e presa in carico;

a tutt'oggi esiste infatti una grande differenziazione nell'organizzazione dei servizi e delle politiche di prevenzione, formazione e presa in carico tra le diverse Regioni del nostro Paese, molte delle quali sono rimaste legate a modelli ancorati al passato incapaci di cogliere i mutamenti nell'uso delle sostanze stupefacenti e negli effetti delle dipendenze;

attenzione prioritaria va dedicata ai minori che compiono reati per i quali le norme finalizzate alla rieducazione e al reinserimento si pongono l'obiettivo primario di ridurre "i rischi di ricaduta nel reato";

una recente ricerca effettuata dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, intitolata "La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato", ha messo in evidenza come avere una famiglia in cui sono presenti entrambi i genitori con un rapporto funzionale riduce il rischio di recidiva che aumenta, tuttavia, se in famiglia ci sono componenti con precedenti penali e, quindi, sono altrettanto importanti interventi di supporto e di affiancamento alle famiglie per rispondere al disagio di un ragazzo che sfocia nel compimento di atti illegali. Questo implica azioni di rafforzamento e di ampliamento del personale socio-educativo, da tempo in sofferenza per il mancato ingresso di nuove unità;

la ricerca invita soprattutto a riflettere sulla "necessità di una forte strategia educativa in area penale minorile, con adeguati investimenti sulle risorse professionali di servizio sociale, che come evidenziato, sarebbero comunque meno onerosi e sicuramente più redditizi in termini di risultati raggiunti";

nel corso della ricerca si evidenzia più volte come la recidiva costituisca un buon parametro per la misurazione del successo dell'attività rieducativa: a conferma di questo basti pensare che un minore condannato recidiva di più (63 per cento) di un minore con la misura della sospensione del processo e messa alla prova (22 per cento), misura finalizzata al ripristino di una progettualità di vita fuori dal circuito penale;

indica quindi in maniera evidente come l'investimento, in termini sia di costi economici che di risultati educativi, va nella direzione di interventi di servizio sociale ed educativi nell'area penale esterna;

una maggiore collaborazione tra il sistema penale ed i diversi attori del sistema del *welfare* rappresenta una reale ed efficace opportunità per avviare azioni di tutela e percorsi di reinserimento scolastico, lavorativo, sociale, che oggi, stante l'arretramento della rete dei servizi, sono sempre più difficili da intraprendere;

tenuto conto che:

i provvedimenti di revisione della spesa che interessano l'organizzazione del Ministero della giustizia, con conseguente riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale civile dell'amministrazione penitenziaria, stanno incidendo fortemente sul personale dell'area trattamentale e sociale;

dal 2006 ad oggi vi è stata una riduzione degli assistenti sociali pari al 35 per cento con il serio rischio di depotenziare l'efficacia e l'organizzazione delle misure alternative alla detenzione;

gli uffici competenti per le esecuzioni penali esterne sono gli UEPE per gli adulti e gli USSM (uffici servizi sociali minorili) per i minori che, garantendo la tempestività e la continuità degli interventi, anche in collaborazione con i servizi del territorio, hanno assicurato la validità e l'efficacia dei progetti avviati, riscontrata dallo scarso numero di recidive, contribuendo così all'affermazione della validità

delle misure alternative;
le disposizioni che incentivano il ricorso alle misure alternative alla detenzione necessitano di una rete professionale adeguata a supportarle, nell'interesse del condannato e della collettività;
anche a seguito della legge di riforma del Titolo V della Costituzione che ha assegnato alle Regioni specifiche competenze in ambito sanitario e sociale e di politiche attive del lavoro e della formazione, si registrano forti disomogeneità tra le Regioni nell'ambito delle offerte di integrazione socio-sanitaria e di strutture necessarie alla piena applicazione dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione;
considerato infine che:
nella relazione resa al Parlamento dal Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'uso di sostanze stupefacenti e stato delle tossicodipendenze in Italia (su dati 2012 e primo semestre 2013) emerge chiaramente "la necessità di sfruttare maggiormente le opportunità esistenti relativamente all'attivazione di misure alternative al carcere (art. 94 DPR 309/90) da parte dei servizi per le tossicodipendenze delle Regioni e Province Autonome";
nella relazione si denuncia infatti uno scarso ricorso alle misure alternative al carcere, ma soprattutto il fatto che molto spesso le persone tossicodipendenti recluse aventi diritto non escono dal carcere, nonostante la presenza dei requisiti richiesti dalla legge, per mancanza di *budget* dedicato a queste attività;
per questi motivi il Dipartimento ha ritenuto necessaria una riverifica puntuale delle reali cause e motivazioni nello specifico (al di là della semplicistica affermazione della cronica "carenza di fondi") che portano alcune amministrazioni regionali a ridurre il *budget* in disponibilità dei Ser.T. per queste attività di recupero;
contemporaneamente, si legge nella relazione, sarebbe necessario valutare l'esistenza di una reale e concreta organizzazione (in termini sia di programmi e processi specifici dedicati, sia di strutture e operatori coinvolti direttamente in questa assistenza in carcere), che dovrebbe quotidianamente attuare quanti più interventi possibili alternativi al carcere per queste persone;
esistono infatti modelli già sperimentati con successo che potrebbero essere attuati a livello nazionale che permetterebbero, già durante i processi per direttissima, di offrire ed attivare percorsi alternativi alle persone tossicodipendenti che hanno commesso reati, evitando quindi fin da subito l'entrata in carcere,
impegna il Governo:
1) ad adottare le iniziative necessarie a garantire l'utilizzo efficiente ed efficace delle misure alternative alla detenzione prevedendo a tale scopo l'azione coordinata dei Ministeri competenti e della Conferenza Stato-Regioni, anche al fine di superare la disomogeneità di servizi offerti nei diversi territori;
2) a utilizzare, a tal fine, anche le risorse derivanti dall'applicazione delle misure alternative alla detenzione, con l'obiettivo di garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture adibite a prendere in carico le persone, con particolare riferimento a quei servizi destinati all'assistenza, alla rieducazione e al reinserimento di tossicodipendenti e minorenni autori di reato;
3) a rafforzare le strutture dei Servizi per le dipendenze con adeguati investimenti economici al fine di affrontare in modo adeguato l'annoso problema della carenza di personale a fronte dell'aumento di competenze;
4) a dotare gli UEPE e gli USSM delle risorse economiche ed umane necessarie allo svolgimento delle loro delicate funzioni.
(1-00292)
Interrogazioni
DI BIAGIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il decreto interministeriale n. 28 del 5 giugno 2014 ha disposto l'avvio, a partire dal prossimo anno scolastico, di un programma sperimentale di formazione in azienda riservato agli allievi delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado;

il programma sperimentale, senza oneri per la finanza pubblica e a totale carico delle aziende, è finalizzato alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione attraverso i quali gli studenti potranno conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore e, contestualmente, inserirsi in un contesto aziendale di lavoro, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi;
la sperimentazione è destinata a conseguire un positivo impatto sulla formazione nonché sul ventaglio di opportunità che, soprattutto sul versante dell'istruzione tecnica e professionale, interesseranno gli studenti coinvolti;
il decreto suscita, d'altra parte, perplessità in relazione ad alcune criticità che ne condizionano l'impianto, in primo luogo riguardo alla mancanza di risorse finanziare destinate al programma, che rimane legato esclusivamente alla disponibilità delle aziende ad assumersene l'onere. Una circostanza atta a pregiudicare l'intero avvio del percorso, in particolare nelle aree meno ricche del nostro territorio nazionale;
ulteriori perplessità, a parere dell'interrogante, suscita il mancato raccordo normativo con le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, concernente le 132 ore di alternanza scuola lavoro obbligatorie per le classi IV e V degli istituti professionali. Una circostanza che, in mancanza di rettifiche, è suscettibile di determinare serie criticità operative e logistiche in capo agli istituti coinvolti;
è, altresì, doveroso evidenziare che analoghe criticità sono suscitate da quanto disposto in tema di raccordo con l'esame di maturità, per il quale l'art. 9 prevede semplicemente che la terza prova di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale del 20 novembre 2000, n. 429, possa essere elaborata tenendo "conto dello specifico percorso sperimentale seguito dagli allievi". Una tale indicazione risulta quanto mai vaga e meriterebbe, trattandosi di tematica importante come la definizione delle prove relative all'esame di Stato, di essere esplicitata maggiormente attraverso determinazioni puntuali che non lascino spazio ad interpretazioni fumose,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ridurre le citate criticità al fine di un corretto avvio della sperimentazione;
quali siano stati i criteri adottati per l'individuazione delle istituzioni scolastiche che parteciperanno a, partire dal nuovo anno scolastico, al percorso sperimentale e se siano stati attivati tutti gli strumenti atti a fornire alle istituzioni scolastiche opportuna, corretta e paritaria informazione sulla possibilità di proporre la loro candidatura.
(3-01122)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARCUCCI, PUGLISI, LO GIUDICE, CALEO, CANTINI, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, MATTESINI, MIRABELLI, MORGONI, PEZZOPANE, PUPPATO, Gianluca ROSSI, SCALIA, SPILABOTTE, TOCCI, VACCARI, DEL BARBA, SOLLO, CIRINNA', IDEM - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la direttiva europea 2000/78/CE, che vieta le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 216 del 2003;
esso reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli *handicap*, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
nei giorni scorsi una docente dell'istituto paritario "Sacro Cuore" di Trento è stata convocata dalla direttrice e nel corso del colloquio ha avuto comunicazione del mancato rinnovo del suo contratto, che perdurava da 5 anni consecutivi, a causa di valutazioni definite dalla stessa direttrice di "carattere

etico-morale". La stessa direttrice aveva anche più volte affermato che nulla aveva da ridire sul comportamento e sul rendimento dell'insegnante, che anzi era particolarmente gradita alle famiglie e agli studenti;
in seguito la direttrice, la madre superiora Eugenia Libratore, così avrebbe spiegato i motivi dell'allontanamento della docente ad un quotidiano locale: «Le ho detto che ho sentito queste voci e che speravo fossero solo voci, perché devo tutelare l'ambiente scolastico. Dovendo scegliere un insegnante per una scuola cattolica, devo fare anche valutazioni dal punto di vista etico morale. Qui ci sono mille studenti. Il problema sussiste, la scuola cattolica ha una sua caratteristica e un insieme di aspetti educativi e orientativi: a noi sembra di doverla difendere a tutti i costi»;
sempre sui quotidiani, la docente così ha spiegato la sua rimozione: «Dalla madre superiora mi sono stati rivolti numerosi apprezzamenti per il mio lavoro, ma il "problema", come lo ha chiamato lei, erano le voci che giravano sul mio conto. In breve ho capito che il "problema" era legato al mio orientamento sessuale, e che mi veniva richiesto di smentire queste voci. In cambio, la scuola avrebbe "chiuso un occhio" sulla mia situazione. A questo punto mi sono arrabbiata, non mi aspettavo certo un colloquio così surreale. Mi è stato chiesto se è vero che ho una compagna. La direttrice ne parlava come se fosse del tutto normale entrare in questo genere di dettagli»;
appare quindi evidente, sulla base delle stesse ammissioni dei vertici dell'istituto scolastico, che non è stato rinnovato il contratto all'insegnante solo per una questione di orientamento sessuale;
visto a questo proposito che:
l'ordinamento italiano vieta licenziamenti discriminatori basati sull'orientamento sessuale del lavoratore;
l'istituto Sacro Cuore è parificato e riceve finanziamenti pubblici dello Stato;
l'articolo 3 della nostra Carta costituzionale sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvaguardare i principi di legge che sarebbero stati violati in modo così rilevante dalla direzione dell'istituto Sacro Cuore ed in quale modo intenda tutelare l'insegnante, il cui contratto non è stato rinnovato per motivi non previsti in alcun modo dalle leggi italiane.
(4-02516)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il quotidiano "la Repubblica" del 13 luglio 2014 ha pubblicato un articolo sull'evasione fiscale in Italia, che raggiungerebbe i 300 miliardi di euro;
l'articolo riporta: «Sono centomila i maxi evasori che hanno accumulato col Fisco un debito, secondo una recente stima documentata, superiore a 500 mila euro: sono banche, società di assicurazioni, grandi e medie imprese, privati con fortune a 8 zeri che non hanno versato le imposte sui redditi o l'Iva. Più o meno è come se una città delle dimensioni di Ancona avesse evaso una cifra comparabile a una trentina di manovre finanziarie. Ebbene, di questo tesoro da 300 miliardi Equitalia dal 2006 ad oggi è riuscita a recuperare meno di 10 miliardi. È poco più del 3 per cento»;
la cifra che l'ente pubblico di riscossione dei tributi, controllato al 51 per cento dall'Agenzia delle entrate e al 49 per cento dall'Inps, ha recuperato è veramente esigua rispetto al totale evaso. Agli interroganti sembra che esso sia forte con i deboli, dove è più facile incassare l'aggio della pratica risolta, e debole, debolissimo con i forti. Da qui l'improcrastinabile esigenza di dover riformare concretamente l'intero sistema dell'accertamento e della riscossione;
secondo la tabella riportata dal quotidiano, all'Agenzia delle entrate sono stati trasmessi, dal 2000 al 2014, 70 milioni di richieste di pagamento per imposte sul reddito e Iva evase, per un totale di 550 miliardi di euro. Il 75 per cento riguarda debiti inferiori ai 1.000 euro, e per questi Equitalia funziona: ne ha riscossi il 40 per cento, riportando all'erario 4 miliardi di euro. Il 20 per cento sono cartelle con cifre da 1.000 a 10.000 euro: ne ha recuperate il 25 per cento, per circa 10 miliardi di euro. Ma è con i crediti superiori ai 10.000 euro (il 5 per cento del totale) che la riscossione si incepperebbe:

mediamente ne riesce a incassare uno su 5. Se la cifra supera il mezzo milione di euro, la percentuale di recupero scende sotto un irrisorio 2 per cento, nonostante sia oltre questa cifra il grosso dell'evasione fiscale italiana;

sempre secondo quanto riporta il giornale, capita che chi viene scoperto dall'Agenzia delle entrate e ritrova il proprio nome iscritto a ruolo, spesso mette in atto dei diversivi per evitare di dare quanto dovuto: dal fallimento preordinato, ai ricorsi alla giustizia tributaria, fino al diffusissimo metodo della sottrazione fraudolenta dei beni alla riscossione (col trasferimento all'estero o mediante intestazioni fittizie). Non è un caso che sui circa 700 miliardi di crediti di tutti i tipi affidati a Equitalia (dall'Agenzia delle entrate, dall'Inps e dagli enti locali) l'80 per cento si riferisca a soggetti falliti o apparentemente nullatenenti;

questi evasori non vengono "disturbati" da Equitalia e quando lo sono il capitale da aggredire per recuperare il credito dello Stato quasi sempre si è già volatilizzato. Essi vivono molto più tranquilli di chi, probabilmente, ha dimenticato di pagare una multa da 30 euro o, addirittura, non è in grado di pagarla,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere perché in Italia venga abbattuta la piaga dell'evasione fiscale, quella soprattutto dei grandi evasori, che riguarda qualcosa come 300 miliardi di euro di tasse non pagate.

(4-02517)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00276, della senatrice Bertuzzi ed altri.

1.4.2.12. Seduta n. 286 (ant.) del 22/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

286a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 22 LUGLIO 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Buongiorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Buongiorno.

PUGLIA *(M5S)*. Leggendo il processo verbale ed il Resoconto stenografico della seduta di ieri, vorrei fare una correzione rispetto a qualcosa che è indicato e che è avvenuto ieri, per meglio specificare. Ieri ho fatto una dichiarazione in dissenso e, poi, alla fine, non ho mantenuto quello che avevo detto nella mia dichiarazione.

Vorrei specificare che - effettivamente - la collega Fattori mi ha sollecitato a ripensarci. Quindi, volevo specificarlo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, già l'ho richiamata al rispetto del Regolamento, e continuo ancora di più ad insistere su questo.

Il voto in dissenso deve essere tale; in caso contrario lei deve avvisare, prima di votare, che dissente dal suo dissenso, per una forma di coerenza anche con se stesso.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene.

PRESIDENTE. Detto questo, prendiamo atto di quello che lei ha detto.

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

Discussione e reiezione di proposta di inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendo un attimo il fine seduta di ieri sera. Al termine di ogni seduta l'Assemblea può deliberare, su richiesta del Presidente o su domanda del Governo o di otto senatori, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, laddove sussistano i presupposti dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 84, comma 5, del Regolamento, coloro che intendono fare richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno devono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Nella seduta pomeridiana di ieri, né il Presidente né la Presidente di turno erano stati previamente informati di una tale richiesta. Nel dare la parola ai rappresentanti dei Gruppi che avevano legittimamente chiesto di intervenire in merito, la Presidenza non ha oggettivamente potuto contemperare, da un lato, la possibilità di addivenire ad un voto e, dall'altro, il rispetto dell'orario di chiusura della seduta, che era previsto per le ore 22 dal calendario dei lavori.

Come è noto, l'orario di conclusione dei lavori è fissato anche al fine di consentire a ciascun senatore di partecipare ai lavori dell'Assemblea secondo tempi precedentemente stabiliti e comunicati.

Quindi è auspicabile che, ferma la facoltà riconosciuta a ciascun senatore di intervenire nel corso della seduta, la Presidenza sia posta nelle condizioni di organizzare i lavori dell'Assemblea in maniera adeguata e rispettosa delle diverse esigenze egualmente tutelate e garantite dal Regolamento.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, non intervengo sulle sue considerazioni, ma per segnalare che ieri sera è stata avanzata una proposta anche dal senatore Tonini in merito all'audizione del rappresentante del Governo sul conflitto israelo-palestinese, chiedendo che venisse sentito in via d'urgenza presso le Commissioni esteri riunite di Camera e Senato. Noi chiederemo di votare questa proposta.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie la proposta avanzata dal senatore Tonini e annuncia la disponibilità del ministro Mogherini ad essere presente in Commissione per riferire all'inizio della prossima settimana, essendo questa settimana impedita da impegni internazionali.

Il Governo accoglie pertanto la richiesta e la ritiene opportuna.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ieri sera la presidente Fedeli ha interrotto i lavori dell'Assemblea per raggiunto orario di chiusura, lasciando a questa mattina l'indicazione di votare sulla proposta di modifica del calendario e sull'inserimento, che ho chiesto a nome di otto senatori, di un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri in Aula.

Fatto salvo il giusto riferimento, da lei fatto questa mattina, a una corretta informazione della Presidenza, e precisando che faremo in modo che nelle prossime occasioni arrivi una comunicazione preventiva alla Presidenza su eventuali richieste come quella avanzata ieri sera, ci sembra assolutamente fuori luogo accettare un'informativa del Ministro degli affari esteri in Commissione quando da diverse settimane si sono protratte situazioni di grave tensione internazionale non solo nella Striscia di Gaza, ma anche in un'area prossima ai confini dell'Unione europea. In tale area è stato abbattuto un volo civile e, soltanto perché forse le persone decedute non appartengono ad una superpotenza, si sta verificando qualcosa di inammissibile: corpi ammassati in vagoni ferroviari, procedure assolutamente fuori dalla norma di ogni Paese civile.

Non è possibile, dal nostro punto di vista, che il ministro Mogherini riferisca in merito alle intenzioni del suo Ministero e quindi del Governo in una conferenza stampa e si sottragga al giusto e legittimo confronto con questa Camera, quand'anche fosse possibile poterlo fare solo sui fatti di Gaza. In realtà, chiederemmo che ci fosse finalmente una informativa del Ministero su quanto sta avvenendo anche ai confini dell'Unione europea.

È inaccettabile, dal mio punto di vista, la dichiarazione del collega del PD che ieri ci ha accusato di strumentalizzare una situazione. In questo Parlamento mai una opposizione ha strumentalizzato una vicenda così grave come quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza e di quanto avvenuto ai confini dell'Ucraina. È inaccettabile e il collega dovrebbe provare un senso di ribrezzo soltanto a pronunciare quelle parole. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris)*.

Chiedo che si proceda come previsto in chiusura dei lavori di ieri sera, ossia con il voto dell'Assemblea sulla richiesta presentata, dando seguito a quanto la vice presidente Fedeli ha dichiarato chiudendo la seduta, vale a dire che oggi vi sarebbe stato un minimo di discussione sulla nostra proposta e poi un voto, come prevede il Regolamento.

Come ho detto, prossimamente in casi del genere, con grande puntualità, informeremo la Presidenza delle nostre richieste con congruo anticipo.

Spero che si possa procedere in una maniera che sia la migliore non per il prosieguo dei lavori, ma sia la migliore per affrontare quello che la ministra Mogherini ancora non ha ben inquadrato: noi vogliamo sapere in quest'Aula come intenderà comportarsi il Governo e per quale motivo fino ad ora, su due vicende gravissime, è stato sostanzialmente in silenzio. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e del senatore Campanella)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, già ieri ho appoggiato la richiesta di poter votare per l'inserimento in calendario e devo dire anch'io che mi spiace molto dover rimandare al mittente l'accusa - questa sì, del tutto strumentale - di utilizzare la questione palestinese per dilazionare i tempi o posticipare la nostra discussione sulla riforma costituzionale. Lo dico con grande chiarezza ai miei colleghi del Partito Democratico: si può discutere di tutto, si può essere in disaccordo sul tema della riforma costituzionale, ma non si possono utilizzare questi argomenti. Non si possono utilizzare anche perché il mio Gruppo ha chiesto non ieri, ma sette giorni fa al Ministro degli esteri di venire in Aula.

Certamente, si può anche andare in Commissione ed è previsto dal Regolamento Parlamentare, però, signor Presidente, in tutti i Parlamenti d'Europa si stanno svolgendo discussioni in Aula sulle vicende che stanno accadendo a Gaza. Anche perché non c'è semplicemente da discutere di cosa si può fare a Gaza e quale può essere il ruolo che l'Italia può svolgere nel continente europeo su Gaza, sulla fine del conflitto o almeno sul cessate il fuoco. C'è un punto politico che vogliamo porre al Parlamento nazionale, che riguarda il tema della revoca, da parte del nostro Paese, di tutti gli accordi di cooperazione militare con il Governo di Israele. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*.

Questo è un punto politico sul quale non basta che si esprima semplicemente la Commissione, ma penso debba esprimersi il Parlamento nazionale. Sarebbe quindi stata cosa giusta e saggia se il Ministro degli esteri magari prima di andare in Medio Oriente avesse ascoltato le Assemblee parlamentari anche per poter avere, nella sua utile ed importante missione, un quadro politico di quel che pensa il Parlamento italiano.

Siamo dinanzi ad una emergenza drammatica ed insisto, è davvero particolare e sbagliato che mentre tutti i Parlamenti d'Europa ne stanno discutendo noi facciamo finta di niente come se questo problema, che è a due ore di aereo da noi, fosse distante anni luce.

Appoggiamo quindi la richiesta formulata dal senatore Petrocelli. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bottici)*.

PRESIDENTE. Colleghi, in via del tutto eccezionale, la Presidenza intende consentire la votazione sulla richiesta formulata nella seduta pomeridiana di ieri dal senatore Petrocelli, considerato che si insiste per la votazione, che la richiesta è sostenuta e che ci sono anche altre proposte. *(Commenti del senatore Airola)*.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'argomento indicato dal senatore Petrocelli.

Il Senato non approva.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Il Senato non approva.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei***

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso*** **referendum** ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame del complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, è indubbio che davanti a una così potente, corposa e da tutti rivendicata (a cominciare dal Governo) riforma della Costituzione un elemento fondamentale, che probabilmente non è scritto in nessun libro o ordinamento, è quello di determinare le condizioni politiche e istituzionali, le condizioni di armonia, di equilibrio e di confronto da cui possono scaturire le indispensabili sintesi alte, necessarie ad affrontare temi e ad approntare soluzioni adeguate al livello delle questioni poste.

Anche nel rispetto dei ruoli, questo lavoro va svolto innanzitutto da chi si è assunto legittimamente questa grande responsabilità ovvero, in maniera assolutamente inusuale, da parte del Governo: non della maggioranza, ma da parte del Governo. Circostanza che non ha avuto precedenti, addirittura, ma legittima.

Certo, quindi, non ci saremmo aspettati che chi si è assunto questa responsabilità, cominciasse, come si dice nel gergo calcistico, con interventi a gamba tesa, tacciando chi si oppone, chi pone delle perplessità e delle domande, o propone soluzioni alternative, con parole appartenenti ad un linguaggio non degno di chi si pone questo obiettivo straordinario di riforma della Costituzione.

Ho sentito parlare di sabotatori, di sassi messi per fare deragliare il treno dell'Italia. Che si intende? Il confronto con l'opposizione, con chi dissente, si cerca di porlo sul piano dello scontro, equiparando culturalmente il dissenso a un'operazione di criminalizzazione, equiparandolo ad un ruolo che lo fa uscire dal confronto stesso. Queste sono responsabilità. Anche quando presentiamo proposte, attraverso gli strumenti che abbiamo (mi riferisco agli emendamenti, ovviamente), che cercano di fare

da cartina di tornasole. Volete diminuire il numero dei parlamentari? Non solo non ci opponiamo, ma rilanciamo. Però cerchiamo di farlo con armonia, in un sistema bicamerale che supera il suo equilibrio e la sua perfezione e che corrisponde alle diverse necessità delle due Camere che vengono comunque riproposte.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 9,54)**

(*Segue* CERVELLINI). Si risponde però che questo non è oggetto di confronto, che la proposta è chiusa, blindata.

Io credo che ci sia un «non detto» mai pronunciato in quest'Aula durante il lungo confronto che c'è stato e che è apparso sui *media*, sulla carta stampata e nei sistemi elettronici. Però quelle che abbiamo ascoltato in questi giorni sono affermazioni pesanti.

La signora Ministra non venti anni fa, un anno fa o all'inizio di questa legislatura, ma il 16 luglio del 2014 rilasciava, senza essere smentita né producendo una smentita, un'intervista al quotidiano «Avvenire» in cui, con un ragionamento poco consono al costituente e soprattutto al Ministro che ha queste responsabilità, rispondeva sul tema non secondario (non una virgola dentro l'impalcatura della riforma del Senato e del Titolo V) del presidenzialismo: «Non è questo il momento. Il tema non è nell'accordo e non va affrontato ora. Ora va portata a compimento questa riforma. Poi, una volta approvata definitivamente, possiamo mettere a tema il presidenzialismo».

Tutto si può mettere a tema e nessuno qui parla di colpo di Stato. Parliamo di una irresponsabilità da parte di chi (il Governo nella persona del Ministro titolare delle deleghe), mentre il Parlamento affronta una riforma di questa importanza e portata, tiene fuori un tema precisando: «per il momento».

Si accusa chi dissente di essere un sabotatore. Beh, facciamo un minimo di riflessione! Si dice intanto «incameriamo questa operazione», come i missili a più gittate.

Procediamo con onestà, con coerenza e con comportamenti leali e non con un esasperato tatticismo. Si affrontano con una spregiudicata impostazione tattica questioni fondamentali, dal punto di vista istituzionale. Non parliamo di un decreto-legge, seppur importante, in cui si può dire «adesso arriviamo ad un risultato che permette di governare delle criticità economiche e sociali e poi facciamo un secondo passo».

Qui stiamo discutendo ed approvando, in un percorso ad ostacoli con tempi da Olimpiade, una riforma che si presuppone - così ci è stato detto - debba durare negli anni. Dovrebbe essere un'impalcatura fatta di coerenze, anche se in una potente azione di rinnovamento. Ripeto, fatta di coerenze.

Sullo sfondo, invece, si inserisce un elemento che non può essere assolutamente considerato avulso, separato, da quanto stiamo discutendo. Altrimenti non sono sospetti di una incredibile torsione dal punto di vista delle relazioni, dei contrappesi e delle funzioni fondamentali che si affidano alle Camere, all'Esecutivo e agli organi di controllo. Come abbiamo evidenziato, in questo modo già si pone con forza una questione di equilibrio. Abbiamo citato esempi che non sono stati contestati. Peraltro - e concludo - si deve considerare il combinato disposto di questo ragionamento, rappresentato dal sistema elettorale cosiddetto Italicum, già approvato nell'altro ramo del Parlamento, e dalla proposta di modifica delle funzioni e delle caratteristiche del Senato e del Titolo V della Costituzione con quelle modalità. Sullo sfondo si afferma - e scusate se è poco - che tatticamente non è il momento, ma appena incameriamo il risultato, appena prendiamo lo scalpo e possiamo velocemente esibirlo...

PRESIDENTE. Senatore Cervellini, la invito a concludere il suo intervento.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Senz'altro, signora Presidente. Dicevo che il giorno dopo si affronta il tema del presidenzialismo.

Correttezza vorrebbe che si rifuggisse dalle bugie che sono state dette e che vengono messe nero su bianco nella proposta, quando il Ministro titolare di questi temi - e non un esponente, magari autorevole, della maggioranza piuttosto che del Governo - ha pubblicamente affrontato, senza essere smentito, pochi giorno fa, una questione di questo tipo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi spiace che in questo momento non sia presente il presidente Grasso, ma il mio Gruppo ha bisogno di un chiarimento. Questa mattina abbiamo letto su un articolo di giornale che il sottosegretario Pizzetti ha affermato che non vi saranno voti segreti. Il primo passaggio è che il sottosegretario Pizzetti non è il Presidente del Senato. Pertanto, gradirei che il Presidente il Senato chiarisse questo aspetto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Di Maggio)*. Credo che queste cose non si debbano fare.

Inoltre, per la serenità di tutti - e, come sapete, io non sono facilmente polemico - voglio sottolineare un aspetto. Si parla già dell'eventuale «tagliola», ma il presidente Grasso deve sapere - in questo momento non è presente in Aula, ma prego la presidente Fedeli di riferirglielo - che, se qualcuno deciderà di stabilire la tagliola sulla discussione di un disegno di legge di modifica della Costituzione, dovrete aspettarvi eventi eclatanti. Infatti, sarebbe drammatica una cosa di questo genere!

D'altra parte, quando il sottosegretario Pizzetti - al quale, anche se è un amico, non posso evitare il commento - afferma in una intervista che si stanno «attrezzando per respingere l'attacco», vorrei capire di chi è l'attacco. Pretendo che il Presidente del Senato difenda il Parlamento, che non fa attacchi, ma fa il suo mestiere. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC)*. Se il Governo non l'ha compreso, qualcuno che siede su quella sedia glielo deve fare capire! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. La Presidenza informerà sicuramente il presidente Grasso, effettuerà tutte le verifiche procedurali e poi, al momento opportuno, riferirà in Aula.

Proseguiamo i nostri lavori con l'illustrazione degli emendamenti.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, interverrò principalmente per illustrare l'emendamento 01.18, che riguarda l'articolo 53 della Costituzione, e se mi resterà tempo affronterò anche la proposta emendativa 01.4.

L'emendamento 01.18, che riguarda la modifica dell'articolo 53 della Costituzione, è un nostro emendamento integrativo. Ricordo a tutti i presenti che l'articolo 53 della Costituzione è composto da due commi. Il primo comma recita: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»; il secondo comma invece recita: «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

Con il nostro emendamento, noi chiediamo di introdurre altre tre caratteristiche, oltre alla progressività, in ordine al sistema tributario. Queste caratteristiche sono la chiarezza, la semplicità e la trasparenza.

La progressività, giusto per fare un approfondimento, che serve soprattutto a me per capire la materia, è la caratteristica di un'imposta la cui aliquota aumenta all'aumentare dell'imponibile. L'imposta da pagare aumenta quindi più che proporzionalmente rispetto all'aumento dell'imponibile, ma voglio ricordare che non tutte le imposte nell'ordinamento italiano rispettano questo principio della progressività. L'IRPEF, ad esempio, è un'imposta progressiva sugli scaglioni, ma non sono progressive invece altre imposte come l'IRES, l'imposta sul reddito delle società, e la tanto avversata IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive. Sull'utilità della progressività del sistema tributario, c'è molto dibattito dal punto di vista tecnico-politico e voglio ricordare, a questo proposito, che abbiamo appena svolto, domenica scorsa, un congresso federale molto importante, durante il quale il nostro segretario federale e gli importanti governatori delle Regioni Lombardia e Veneto hanno lanciato dei messaggi molto importanti a questo Governo in ordine proprio al disegno di legge costituzionale di cui stiamo discutendo. Ovviamente la Lega Nord è parzialmente soddisfatta dei lavori della Commissione, ma pone assolutamente sul tavolo molte altre domande e molte altre richieste a fronte delle quali auspichiamo che il Governo non sia assolutamente sordo.

Nel nostro congresso, però, ci siamo anche occupati dei problemi seri che vivono le famiglie e le imprese, ad esempio del livello di tassazione eccessiva, del problema del lavoro, del problema degli esodati, del problema degli extracomunitari. Tra le tante cose di cui abbiamo discusso, abbiamo anche lanciato, per il prossimo autunno, per la data del 14 novembre, la giornata della rivoluzione fiscale,

durante la quale lanceremo la proposta di una *flat tax*. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non possiamo più pensare di andare avanti con livelli di tassazione assurdi, di più del 65 per cento. Il livello di tassazione delle imprese è del 20 per cento superiore rispetto alla media europea. Non possiamo più andare avanti in questo modo. Le nostre imprese muoiono e morendo le imprese si perdono centinaia di migliaia di posti di lavoro, quindi lanceremo in quell'occasione la proposta di una *flat tax* che potrebbe partire da un livello del 20 per cento.

Entrando ora nello specifico nella nostra proposta di emendamento, noi chiediamo di introdurre, come dicevo all'inizio del mio intervento, i criteri di chiarezza, semplicità e trasparenza che, sono i principi fondamentali di cui questo Parlamento e questo Governo si dimenticano.

La trasparenza è un principio generale cui devono ispirarsi tutte le pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, efficienza e semplicità.

Ebbene, cari colleghi senatori, cari rappresentanti del Governo, diciamocelo francamente: la nostra legislazione, non solo il sistema tributario, è semplice per la nostra comunità? Direi assolutamente di no. Parlando di sistema tributario, vi sembra che abbia una caratteristica di semplicità, ad esempio, il sistema d'imposizione fiscale sugli immobili, che negli ultimi tre anni ha visto un susseguirsi di sigle e di acronimi, che non solo hanno mandato in *tilt* e creato difficoltà alle famiglie e alle imprese, che se questi tributi fossero semplici potrebbero andare direttamente loro a pagarli in Comune o all'erario, ma addirittura hanno messo in difficoltà addirittura fior di commercialisti? Vi sembra normale che in un Paese si passi nel giro di tre anni, con i Governi Monti, Letta ed anche Renzi, a sigle come ICI, IMU, TASI, IUC, TARSU, TARI e TRISE? *(Applausi della senatrice Bisinella)*. Vi sembra questa chiarezza nei confronti delle famiglie e delle imprese?

Noi rappresentanti della Lega Nord viviamo il territorio - a tal proposito mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che pretenderebbero che in quest'Aula si debba lavorare dal lunedì al venerdì, trascurando interamente il territorio - lo frequentiamo e parliamo non solo con la gente comune, con la «sciura Maria», ma soprattutto con gli imprenditori. Questi ci dicono che sono disposti a pagare le tasse, anche di cifre rilevanti, purché il sistema tributario sia semplice e soprattutto costante. Non è più tollerabile quello attuale. Il nostro sistema delle imprese non tollera più *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* un sistema tributario che ogni sei mesi cambia. È una vera vergogna, non degna di un Paese civile! Il nostro è un Paese incivile, e non solo per il livello esasperato di tassazione, che - lo ripeto - si attesta oltre il 65 per cento ed oltre il 20 per cento rispetto alla media della tassazione europea; è incivile anche perché il sistema tributario è assolutamente una giungla e questo è veramente inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quindi, le riforme non devono essere basate sulla demagogia, caro *premier* Renzi. L'impalcatura di una riforma, soprattutto se costituzionale, non deve essere legata semplicemente al numero dei senatori che non dovranno più avere l'indennità, ma alla consapevolezza di sistemare le tante, tantissime cose che non vanno in questo Paese. Noi dobbiamo fare tutte le riforme, ivi compreso soprattutto il disegno di legge costituzionale, al servizio dei cittadini e delle imprese. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

Vorrei fare anche qualche considerazione sull'emendamento 01.4, che riguarda l'articolo 12 della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, le ricordo che le rimangono a disposizione cinquanta secondi.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. L'articolo 12 della Costituzione riconosce quale simbolo della Repubblica italiana il tricolore che rappresenta lo Stato. Nei principi fondamentali della Costituzione non è, invece, incluso alcun riconoscimento ufficiale dei simboli identitari che contraddistinguono le Regioni. Questa lacuna per noi risulta oggi inammissibile, alla luce della valorizzazione del ruolo politico ed istituzionale delle Regioni, realizzata dalle più recenti riforme costituzionali, ivi compresa l'attuale, dopo lo sventato tentativo di un ritorno al centralismo che mirava a svuotare le Regioni dalla potestà legislativa in quasi tutte le materie.

In questa fase storica di ripensamento dell'assetto territoriale dello Stato in ambito interno - sto concludendo, Presidente - e a livello sovranazionale, riteniamo dunque più che mai necessario

recuperare i simboli identitari che contraddistinguono ciascuna realtà regionale e contribuiscono ad alimentare e rinsaldare quel legame dei cittadini con il proprio territorio, che è presupposto indispensabile di qualsiasi riforma federale dell'ordinamento.

È in questa prospettiva di intervento, dunque, che proponiamo di inserire nel disegno di legge costituzionale in esame un secondo comma all'articolo 12 della Costituzione, finalizzato a riconoscere il rilievo costituzionale dei simboli identitari di ciascuna Regione, che sono per noi individuati nella bandiera e nell'inno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 1.1716, che introduce all'articolo 1, dopo il primo comma del proposto nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione, il seguente periodo: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici».

Questo emendamento ha come obiettivo la riduzione del numero dei parlamentari sia al Senato sia alla Camera dei deputati, poiché a noi pare che la previsione del disegno di legge costituzionale che vuole riformare solo il Senato e che mira a ridurre il numero dei parlamentari solo nella Camera alta non sia una misura sufficiente per tagliare i costi della politica, visto che questa è una delle motivazioni che sono state addotte quando si è deciso di portare il numero dei senatori a 100. Ora, facendo proprio un calcolo molto grezzo e molto *naïf*, il cosiddetto calcolo della massaia, pensiamo che se si vuole raggiungere un obiettivo di contenimento dei costi della politica le operazioni da fare sarebbero altre. Innanzitutto, quella che noi appunto proponiamo con questo emendamento, ovvero mantenere il bicameralismo e quindi non andare a toccare l'impianto che è stato faticosamente messo a punto dai nostri Padri costituenti, con tutto un sistema di pesi e contrappesi teso ad evitare una qualunque possibile deriva autoritaria in questo Paese. Quindi, mantenendo il bicameralismo si può comunque raggiungere l'obiettivo del contenimento dei costi, e non solo.

Cercando in Rete un po' di rassegna stampa, ho visto che qualcuno ha valutato il risparmio di spesa collegato al dimezzamento del numero dei parlamentari di entrambe le Camere. Ebbene, secondo un calcolo approssimativo si tratterebbe di un risparmio di spesa di circa un miliardo di euro all'anno, contro gli 80 milioni e poco più di risparmio che si otterrebbe con la sola trasformazione del Senato. Ricordiamo infatti che non si tratta di abolizione, ma di trasformazione. Tra l'altro, rimarrebbe in essere - anche ieri sul «Corriere della Sera» ci si poneva questo quesito - tutta una serie di spese collegate comunque al funzionamento di questa struttura e di tutto il personale che giustamente deve essere impiegato nella struttura, ragion per cui non ci pare si ottenga un gran risparmio di spesa. Inoltre, rimane anche un'incognita legata al personale, perché è vero che sono state predisposte misure a garanzia dello stesso, ma il timore che noi abbiamo è che tali misure di garanzia del lavoro siano pensate in un'ottica a breve periodo. Ci chiediamo invece che cosa potrebbe accadere a questi lavoratori nel medio e nel lungo periodo. Siamo nel mezzo di una crisi nera, in cui la mancanza di lavoro e di prospettive, unita alla mancanza di una vera flessibilità nel mondo del lavoro, è una delle piaghe che affligge l'Italia ormai da anni. Ecco che allora ci chiediamo quanto sia opportuno prendere misure di questo tipo.

Infine, se volessimo anche un po' allargare lo sguardo e ci ricordassimo dei fatti di cronaca che abbiamo letto su tutti i giornali in questi ultimi anni, c'è da chiedersi, per esempio, se non sarebbe il caso di iniziare una lotta seria alla corruzione e all'evasione fiscale. Ho già parlato in discussione generale di questi aspetti: si tratta di temi importanti, su cui ci dovremmo concentrare, per recuperare risorse e per risparmiare, ma qui, in queste Aule, ancora non se ne parla.

Torniamo però all'emendamento 1.1716: per ridurre i costi, oltre al dimezzamento del numero dei parlamentari, si potrebbe procedere anche a una revisione delle indennità, all'introduzione dei rimborsi a piè di lista - in luogo della somme forfettarie, che sono tra l'altro esenti dalla tassazione - si potrebbero ridurre i rimborsi ai Gruppi, sempre sulla base dei rimborsi a piè di lista, e poi ci sarebbe da abolire il famoso finanziamento pubblico ai partiti.

Sempre volendo allargare lo sguardo, si potrebbe anche pensare all'applicazione delle stesse misure ai Consigli regionali, perché ogni volta che si parla di *spending review* dei costi della politica ci si

concentra sempre e solo sul Parlamento e si dimenticano invece tutti i casi di corruzione, che hanno fatto sì che, su 20 Consigli regionali, ben 17 siano sotto indagine della magistratura. Questi casi di corruzione sono legati ad esempio al fatto che anche i gruppi consiliari regionali percepiscono dei rimborsi a *forfait*, e ciò permette di dare adito a fenomeni di corruzione, senza parlare della riduzione delle indennità e delle altre misure. Tra l'altro, mi risulta che in Parlamento seggano ex governatori di Regione che sono stati indagati, e questo ci dovrebbe dare la misura del rischio di avere una Camera alta formata da consiglieri regionali e da sindaci.

Invitiamo pertanto l'Assemblea a prendere in considerazione l'emendamento in esame, poiché crediamo che effettivamente una riduzione dei parlamentari sia nella Camera alta - mantenuta così com'è, nelle sue prerogative - sia nella Camera dei deputati sia un'operazione di risparmio molto più efficace rispetto allo stravolgimento dell'intera Costituzione, ma riducendo solo il numero dei senatori. Tra l'altro, la collega Maria Mussini ha detto una cosa importantissima e, dati alla mano, ci ha dimostrato che la Camera dei deputati lavori già sotto organico (passatemi il termine), perché ci ha dimostrato che molti provvedimenti, non solo quelli considerati minori, come le ratifiche degli accordi internazionali, ma anche i decreti legislativi o gli altri disegni di legge, vengono esaminati in Assemblea e approvati alla presenza di un numero di deputati molto inferiore a quello previsto, che sarebbe di 630. Invito dunque l'Assemblea a valutare con attenzione l'emendamento 1.1716. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PIN *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, gli emendamenti da me sottoscritti, che andrò ad illustrare, vanno dall'1.1200 all'1.1250. Questo gruppo di emendamenti mira a modificare l'articolo 56 della Costituzione e riguarda la composizione del Parlamento; in particolare, si prevede la diminuzione dei suoi componenti, così come tutti i partiti in campagna elettorale avevano promesso. Il contenimento dei costi dello Stato è stato infatti il *mantra* che ci ha portato a questa riforma.

L'elezione di secondo grado del Senato (ma ieri ho sentito parlare anche di elezione di terzo grado), così come prevista dal Governo, contrasta con il principio della sovranità popolare, sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Il Senato, composto in maggioranza da membri non eletti dai cittadini, ma dalle assemblee regionali, farebbe inevitabilmente gli interessi delle Regioni, orientate a chiedere risorse aggiuntive, con ciò creando un moltiplicatore della spesa pubblica, mentre c'è assoluto bisogno di contenere gli ingenti sprechi, di cui le Regioni hanno una grande responsabilità.

Il discredito e la disaffezione dei cittadini verso la politica non sono dovuti all'architettura istituzionale, quanto piuttosto ai troppi casi di corruzione che vedono protagonisti proprio i consiglieri regionali, da domani futuri senatori.

Va poi aggiunto il pasticcio relativo alla composizione numerica dei due rami del Parlamento, con una Camera dei deputati di 630 membri e un Senato di 100 senatori, una disparità folle di sei a uno. Il numero di senatori deve essere proporzionale al numero di deputati. Ben venga, quindi, la riduzione del numero dei parlamentari, però deve essere paritetica per tutte e due le Camere.

La revisione della Costituzione, così com'è stata proposta, assieme alla legge elettorale approvata alla Camera, sacrifica chiaramente la rappresentanza a vantaggio della governabilità. Il Senato deve rimanere elettivo, come indicato anche da esponenti della maggioranza. I senatori possono essere eletti su base regionale, con un sistema proporzionale puro, garantendo la parità di genere.

Se questa riforma dovesse passare così com'è, porterebbe ad una forte distorsione della democrazia, perché creerebbe un'anomala concentrazione di potere in una sola forza politica e, nel contempo, sottrarrebbe al controllo elettorale una fetta importante dei rappresentanti del popolo.

Infine, il numero dei sindaci che siederanno nel nuovo Senato è chiaramente sottostimato rispetto al numero dei consiglieri regionali.

La previsione dell'elezione indiretta del Senato mortifica ulteriormente il principio della

rappresentatività, finendo con il pregiudicare gli equilibri istituzionali, in particolare a danno del ruolo e delle prerogative del Parlamento.

Inoltre, l'avventura decisionista intrapresa dal Governo Renzi, appoggiata da Berlusconi, non può essere approvata senza passare al vaglio degli italiani attraverso un *referendum* confermativo.

Sono assolutamente necessari dei cambiamenti al testo della riforma costituzionale e gli emendamenti presentati vanno in questa direzione. Francamente non si capisce perché essi non vengano recepiti e perché il Presidente si ostini a difendere questa scempio di riforma. Viene da pensare a quei *Diktat* europei (i cosiddetti compiti a casa) che ci sono imposti. Se è così, presidente Renzi, vada oltre: elimini completamente il Senato ed il 30 luglio si presenti dinanzi alla Commissione europea, alla BCE e al Fondo monetario internazionale (la cosiddetta troika) e dica pure che il sacrificio della nostra Costituzione all'altare della Patria sarà fatto; chieda però in cambio l'eliminazione del Patto di stabilità, che sta uccidendo lentamente la nostra economia e, quindi, il popolo italiano. Dica pure che il costo dei nostri operai non potrà mai essere competitivo con quello della Polonia, per fare un esempio a caso, o di altri Stati dell'Unione europea. Dica pure che tra poco non avremo più i soldi per pagare la cassa integrazione; dica pure che abbiamo 10 milioni di persone in povertà relativa e più di 6 milioni di persone in povertà assoluta, secondo quanto riportano i dati ISTAT. Dica pure che precipita - un esempio su tutti - la condizione delle coppie con due figli: i costi per queste coppie sono aumentati dal 16 al 21 per cento. I dati negativi sono quindi su tutti i fronti.

Se si deve togliere democrazia ad un popolo, si abbia in cambio almeno una ripresa del benessere, altrimenti, secondo me, è tutto inutile. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi soffermerò sugli emendamenti 1.1947 e 01.2, quest'ultimo collegato all'emendamento 01.4, riferito ad un altro articolo, sempre che il tempo me lo consenta.

Dal punto di vista dei temi che la riforma costituzionale in esame sta per affrontare non possiamo che porci con un innegabile atteggiamento propositivo per cercare di migliorare quanto finora proposto con gli annessi e connessi limiti che tale proposta comporta. Sicuramente sono stati fatti dei miglioramenti, ma come Lega Nord non possiamo non evidenziare l'atteggiamento anche ieri manifestato dal ministro Boschi, cioè la chiusura paventata nel suo intervento, mentre si deve dar atto dell'esistenza di emendamenti che non possono assolutamente non essere recepiti.

In particolare evidenziamo come vi sia stato scarso o addirittura nessun interesse per il mondo delle autonomie e delle Regioni. Con l'emendamento 1.1947 intendiamo dunque affermare che non devono essere messe in discussione le autonomie territoriali, perché farlo significa mettere in discussione la democrazia del nostro Paese. Pertanto, se parliamo di Senato delle Autonomie, noi della Lega Nord vogliamo assolutamente che vi sia un vero contenuto dietro a questo nome e che non sia solo uno sbandierare in modo populistico un appellativo in realtà privo di contenuti ma che vi sia sostanza e concretezza all'interno del Senato delle Autonomie. Di conseguenza vogliamo ridare sostanza facendo in modo che le Regioni e le autonomie territoriali abbiano una vera rappresentanza e possano quindi riprendere il loro ruolo all'interno del nostro Paese. Il nome «Senato delle Autonomie» è sicuramente corretto, ma deve esservi anche un contenuto reale e con questo emendamento, tra l'altro, rivendichiamo una rappresentanza assolutamente rapportata alla popolazione, che dia voce ed assicuri pari dignità alle Regioni e alle autonomie territoriali in esso rappresentate.

Questa è sicuramente una nostra volontà proprio per andare in controtendenza rispetto ad un crescente potere delle istituzioni comunitarie, che si scontrano con il voto popolare, tanto che vediamo ormai nel contesto europeo come questa ingerenza da parte dell'Unione europea in molte materie sia motivo di contestazione per i singoli Paesi; vogliamo quindi che questa possibilità di rappresentanza permetta a Regioni e entri territoriali di ridare voce al territorio anche in contrasto alle limitazioni economiche che i territori stanno vivendo in questo momento. Abbiamo visto troppo spesso che questo Paese sta versando - uso forse un'espressione forte - lacrime e sangue per delle vessazioni che l'Europa impone ai nostri territori dal punto di vista produttivo e non siamo più disposti ad accettarle, quindi pretendiamo una rappresentanza di Regioni ed enti locali per dar voce e difendere il territorio.

La Lega Nord non può quindi non presentare questi emendamenti, perché il nostro DNA, che ci

distingue e ci dà la forza, è fatto di valori che riteniamo irrinunciabili come autonomia e federalismo; quel federalismo che inizialmente tutti hanno contestato, che era visto come qualcosa di assolutamente negativo e di cui ora tutti si riempiono la bocca senza però prevedere assolutamente risorse o dare contenuti a questa parola. Con i nostri emendamenti noi vogliamo invece concretizzarla e far sì che l'interesse, le singole priorità e capacità dei territori vengano rivalutate e vi sia quindi la volontà del Governo di operare una modifica in tal senso. Il ministro Boschi nel suo intervento ha dato alcune indicazioni molto forti in questo senso, ma purtroppo nella direzione opposta alla nostra, dicendo che con la riforma viene data voce alle autonomie territoriali; ebbene, non vediamo assolutamente questi contenuti nel disegno di legge in esame, quindi a questo punto vogliamo che mantenga la parola data e dia risposta a quello che ha confermato ma che in realtà non esiste. Invito quindi il Governo a prendere in considerazione i nostri emendamenti e a permettere un allontanamento, anziché la direzione opposta che il Governo sta prendendo, cioè non l'ingerenza dello Stato, ma quell'autonomia che è la vita dei nostri territori e delle nostre Regioni.

Su questo punto la riforma deve quindi dare delle risposte, anche perché chiunque metta a disposizione tempo, energie, chiunque si metta al servizio del popolo in attività politica (quindi mi rivolgo nuovamente al Governo) deve trarre ispirazione da un sistema di garanzie.

Un sistema di garanzie non può che fondarsi sul rispetto dei principi di democrazia e di rappresentatività che la Costituzione contiene al suo interno. In questo emendamento trovano sicuramente fondamento quei principi fondamentali che, tra l'altro, rivendichiamo per tutte le amministrazioni, in particolare l'autodeterminazione e la sussidiarietà e, quindi, la volontà di avere una Repubblica federale, così come la Lega Nord ha sempre concepito. Se la ministra Boschi, come ha dichiarato ieri, non ha paura delle idee - chi ne ha - anche noi ne abbiamo molte e non abbiamo paura delle sue idee; che ci sia, quindi, una reciprocità nell'accettare anche le altre nostre idee che sono a fondamento di un sistema democratico e rappresentativo del nostro Paese.

A questo aggiungo sicuramente la volontà di rafforzare questa rappresentanza attraverso l'emendamento 01.4, con cui chiediamo fortemente che ci sia anche un riconoscimento, dal punto di vista simbolico ed identitario, delle Regioni, potendo quindi avere la propria bandiera come un punto distintivo di forza e di identità e come un qualche cosa che ci distingua all'interno di questo Paese, per arrivare ad una rappresentanza federale, dove ogni singola confederazione possa avere una propria identità (quindi un inno e la bandiera). Con questo, quindi, si intende dare maggiore voce alle peculiarità che ogni singolo territorio di questo nostro Paese ha al suo interno.

Chiediamo, tra l'altro, che ci sia una piena autonomia politica della Regione e che, al suo interno, si possa favorire quel rapporto diretto con i cittadini, che attualmente, nella direzione in cui sta lavorando questo Governo, non c'è. Avete smembrato le Province, che non sono assolutamente più elettive e, quindi, vi sarà una totale distanza dei cittadini da esse. State portando il Paese in questa direzione anche per ciò che riguarda le Regioni, togliendo la rappresentanza e la gestione dei territori. Ricordiamoci, infatti, che chi vive il territorio lo può conoscere e gestire; può ottimizzare le risorse e può creare quei risparmi che sono così sbandierati in maniera assolutamente non corretta, ma che possono essere invece esercitati ottimizzando servizi da parte di chi i territori li conosce, li sa gestire e sa utilizzare le risorse, ma non solo: da parte di chi è responsabile dell'uso delle proprie risorse. Questo è un punto di vista imprescindibile, per noi della Lega Nord, al fine di attuare un sistema federale che ci dia la possibilità di far vedere quello che ogni singolo territorio sa fare, dare e gestire concretamente, senza dover poi intervenire su situazioni che purtroppo, come abbiamo visto in certi altri territori, portano via risorse a chi è virtuoso.

Quindi, noi non stiamo assolutamente facendo ostruzionismo. Le nostre sono delle proposte chiare, concrete e di merito, importanti ed imprescindibili, per le quali noi vogliamo effettivamente risposte ed un confronto. Ripeto: non accettiamo che si parli di ostruzionismo per il solo contenuto di questa parola, ma lo stiamo dimostrando con gli emendamenti che, secondo noi, sono in numero giusto ed equo. Si tratta di emendamenti fatti con contenuti di merito e certamente non per far perdere tempo perché noi abbiamo rispetto dei cittadini, di chi ci ha dato il mandato per lavorare nel senso di

rappresentatività, di dare voce e di dare ai territori la possibilità di essere qui rappresentati, di avere forza e di poter sostenere le ragioni territoriali.

Chiediamo quindi al Governo di evitare assolutamente una chiusura, perché questo sarebbe un comportamento antidemocratico. Fino ad oggi ha dimostrato tale atteggiamento; è quindi un'ulteriore opportunità che il Governo può avere. Apra al confronto e si renda conto che noi lavoriamo per il bene del Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

AIROLA *(M5S)*. Mi scusi, Presidente, mi si dice che dovrei intervenire per illustrare degli emendamenti. Ma quali emendamenti? I miei dieci minuti li ho già conclusi ieri. Lei dovrebbe ricordarsene.

PRESIDENTE. Se intende rinunciare perché ha già parlato, va bene. Mi è stato detto che doveva illustrare altri suoi emendamenti. Se vuole, possiamo passare oltre.

AIROLA *(M5S)*. Verifico, grazie.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, cercherò di illustrare gli emendamenti da 1.251 a 1.300.

Si tratta di emendamenti che vanno nella direzione - sì - di ridurre i costi della politica, ma non quelli degli spazi della democrazia, che credo in questo momento siano molto importanti.

Ancora una volta assisto ad una discussione in cui il Governo e la maggioranza assumono posizioni che, dal mio punto di vista, non stanno né in cielo né in terra.

Penso sia l'ora di finirla con l'uso di diversi aggettivi, alcuni anche molto maligni, nei confronti di chi si oppone a questo disegno di legge. Chi si oppone a questa riforma può essere considerato solo qualcuno che vuole difendere una democrazia degna in questo Paese. Ho sentito dire di tutto, ed oramai non mi meraviglio più di niente.

Credo vi sia un progetto ben definito e che nulla nasca a caso da questo Governo e da quelli che l'hanno preceduto, ed è cominciato tutto con il mondo del lavoro. Anche le parole vanno misurate, signora Presidente, perché quando sento parlare da parte di questa maggioranza di mercato del lavoro penso che se si vogliono includere anche i lavoratori sia una espressione sbagliata. Definire gli esseri umani come parte di un mercato credo sia sbagliato, quindi anche le parole sono fondamentali e andrebbero pesate quando si usano.

Vi è poi un altro punto che a me sembra importante. Si parla di riformare il Senato e sento dire che qui dovrebbero venire a rappresentare i cittadini sindaci, consiglieri regionali e presidenti di Regione. Trovo questo alquanto anomalo, e non perché io sia contro queste figure, tutt'altro, ma perché considero attentamente come si vuole riformare il Titolo V e penso che, da una parte, si vogliano portare in Senato persone che dovrebbero rappresentare il territorio e i cittadini mentre, dall'altra, si toglie ogni forma di rappresentanza ai territori. Non capisco dove sia il nesso tra le due cose. Credo infatti che in ogni cosa vi dovrebbe essere una logica, logica che in questo caso non ritrovo. A meno che - e questo è il punto cui arrivo - non si pensi che i tempi bui non siano ancora finiti, anzi arriveranno con la famosa *spending review*, e non si vogliano togliere, oltre che gli spazi di democrazia, anche gli spazi di eventuali proteste democratiche che si potrebbero levare nel Paese, tenendo sotto controllo un po' tutto. Questo sarebbe veramente grave, signora Presidente. Sarebbe veramente non degno di un Paese democratico, come ripeto da tempo.

Queste riforme vanno insomma su una strada lungo la quale la democrazia in questo Paese diventerà un *optional*, un po' come nelle macchine di lusso, che sarà garantito a poche persone e non a tutti. Così si prevedono le 800.000 firme per chiedere un *referendum* o le 250.000 firme per presentare un disegno di legge d'iniziativa popolare: se questa è la democrazia di questo Paese, sul serio sono molto preoccupato, perché, dopo aver fatto di tutto per togliere di mezzo la rappresentanza di tutte le minoranze che possono essere di disturbo a questo Governo e a questa maggioranza, si cerca anche di eliminare qualsiasi agibilità per eventuali azioni extraparlamentari.

Sono veramente allibito ma non più meravigliato, perché questo è un progetto che va avanti da troppo tempo e voi ne siete totalmente consapevoli. Forse la colpa maggiore che avete è proprio questa, di

essere consapevoli di quello che state compiendo e, purtroppo, di perseverare su questa strada. Io, come sempre, vi rivolgo degli appelli perché per ravvedersi non è mai troppo tardi, per cercare di tornare indietro dalla strada intrapresa non è mai troppo tardi. Vedo che l'interesse non c'è, ma continuerò a ripetere i miei appelli, perché poi ognuno si assumerà la responsabilità di ciò che farà.

Ribadisco che non è mai troppo tardi per ravvedersi e per cercare di tornare indietro, perché penso sul serio che questa non sia la strada giusta. Dare voce ai cittadini è la strada giusta, facendoli partecipare. Continuare sulla strada che avete intrapreso è una scelta perdente non solo per la politica, ma per tutto il Paese. Credo che i cittadini non ve lo perdoneranno. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, io sono già intervenuto e la ringrazio per questa sua attenzione, ma le devo dire che non basterà a farmi cambiare opinione sul fatto che la sua Presidenza non è amministrata nell'imparzialità. Anzi, colgo l'occasione per consigliarvi di mettere ghigliottine e procedere a una rapida approvazione di questa riforma, perché siamo già in una dittatura.

Al Partito Democratico, di democratici sono rimasti Chiti, Casson, Tocci, Corsini e pochi altri, forse. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Vi consiglio di farla passare e di non andare mai più all'opposizione, perché non vi converrebbe. Siamo in un vero regime.

Da come la presidente Lanzillotta ha presieduto al termine della seduta di giovedì pomeriggio e da come lei lo ha fatto ieri sera, dalle cose che ho sentito da questo Governo, da questi quattro signori che vengono qua a raccontarci quattro balle, io vi dico: approvate in fretta questa riforma perché siamo già in uno Stato di regime. Mettete le ghigliottine, fate così, continuate così. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD e della senatrice Taverna)*.

PRESIDENTE. Prendo atto del suo ringraziamento. Sul resto, non mi pronuncio.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, questa mattina cercherò di portare ancora il contributo del nostro Gruppo anche sulla questione degli emendamenti. Mi preme sottolineare che il Gruppo della Lega Nord ha voluto contribuire a scrivere questo momento importante per il nostro Paese e l'ha fatto in maniera seria e costruttiva, come sempre facciamo: è un elemento che contraddistingue il nostro movimento. L'abbiamo fatto mettendo a disposizione il più autorevole tra i nostri senatori, ossia il collega Calderoli, per scrivere con tutti coloro che volessero farlo questa riforma importante, per scrivere a quattro mani questo importante momento per il Paese.

Purtroppo mi preme sottolineare che il testo che abbiamo ricevuto non era scritto a quattro mani, ma se mai con la mano sinistra. Ovviamente non abbiamo niente contro chi scrive con la mano sinistra: uso questo termine per riferirmi a una visione un po' strana. Non parliamo neanche di «sinistra» nel senso dell'appartenenza politica, ma intendiamo dire che è un momento sinistro per il Paese, con quello che stiamo vedendo e quello che sta avanzando.

Anche sugli emendamenti abbiamo dimostrato serietà. La Lega ha presentato nemmeno cento emendamenti e crediamo di aver fatto una scelta sincera, chiara e di merito sul contributo che abbiamo voluto portare al Governo.

Abbiamo però visto (e questo è l'oggetto del mio intervento riguardo agli emendamenti dei quali voglio discutere) che questo Governo ha dimostrato scarso, se non addirittura nullo, interesse sulle autonomie territoriali, su quello che è il fondamento della nostra politica, che rivendichiamo da sempre.

La settimana scorsa, nel mio intervento in discussione generale ho sottolineato quale sia, comunque, per la Lega Nord, il modello di riferimento: resta comunque sempre la *devolution*, per noi. Ma abbiamo voluto fare un passo avanti, perché questa riforma costituzionale non è la *devolution*: è ben distante dal nostro modello di riferimento. Da qui il nostro contributo per cercare di soddisfare le legittime richieste che noi portiamo dai territori.

Questa non è solo un'invenzione politica o una bandiera da sventolare, ma viene da un discorso politico fondato e concreto, che viene dal territorio, come ricordava bene il collega Arrigoni nel suo

intervento. Noi domenica abbiamo svolto un congresso federale, che qualcuno ha avuto anche l'ironia di far passare come una domenica pomeriggio padana non ben definita. Vi garantisco invece, colleghi, che è stato un momento molto serio, dove si è fatta politica e dove sono arrivate le istanze dei territori e, *in primis*, la voce delle Regioni che amministriamo.

Il governatore Maroni e il governatore Zaia hanno parlato di questo svuotamento, di questo tentativo da parte del Governo di togliere tutto quello che di buono in questo Paese è stato fatto. Purtroppo, ciò è abbastanza evidente e, di fatto, avere delle Regioni che assomigliano a delle prefetture o a delle superprefetture non è nella nostra visione politica.

L'apice di questa vostra volontà politica, ovverosia la morte delle autonomie locali, è ben rappresentata dal primo decreto-legge che avete fatto, dal primo aborto che avete prodotto: la legge Delrio. Quella legge non va assolutamente bene. *(Applausi del senatore Arrigoni)*. E ve lo dico, non con la voce di qualcuno che vuole salvaguardare le egemonie locali o delle poltrone non ben definite. Come la maggioranza dei colleghi del nostro Gruppo, io porto il mio contributo e la mia esperienza personale, che abbiamo maturato in questi anni nell'amministrare il territorio: dai Comuni, alle comunità montane, alle Province, alle Regioni.

Noi riteniamo il tentativo della legge Delrio addirittura peggiore del tentativo di Monti. E questo mi preoccupa molto perché, sinceramente, pensavo che peggio di Monti non si potesse fare. Ma sulla questione delle Province Monti cercò di fare almeno il tentativo di ridurle. Voi invece non le riducete: andate a minare, a mettere in discussione e a creare il caos istituzionale nei territori dove le Province portano il loro contributo, fanno funzionare il territorio.

E ricordo ancora una volta che noi, in tempi non sospetti, abbiamo fatto delle proposte in tal senso, che purtroppo sono state inascoltate, e con le quali si andava effettivamente a razionalizzare, a ridurre le Province e ad accorparle dove era utile accorparle, e benissimo anche le Città metropolitane. Effettivamente, era una razionalizzazione seria che è stata inascoltata.

Il ministro Delrio ha sbandierato il fatto che il male assoluto sia riconducibile all'ente locale, che gli sperperi economici siano riconducibili all'ente locale, e con questa bandierina avete cercato di fare qualcosa, di mettere insieme una legge e - ahimè - avete cercato addirittura, in questa fase, di sistemarla attraverso un passaggio in Costituzione. Se infatti non aveste compiuto il riconoscimento degli enti territoriali di area vasta, la legge Delrio sarebbe stata impugnabile dal giorno dopo e non avrebbe avuto assolutamente valore alcuno. Quindi, *ad abundantiam*, per il disastro che è stato fatto.

Ripeto, avete creato il caos istituzionale. Innanzitutto, di ordine politico. Se c'è una cosa che è stata fatta bene in questo Paese, ciò è avvenuto quando la politica ha deciso che i cittadini democraticamente e legittimamente potessero scegliere i loro rappresentanti,*in primis* il sindaco. Il che è una cosa stupenda. Non facevo ancora politica, ma prima degli anni Novanta ricordo i teatrini a cui abbiamo assistito in tutti i Comuni (ne abbiamo viste di tutti i colori). Si votava per un raggruppamento di persone, poi ci ritrovavamo un sindaco che - ahimè - non sempre era l'espressione della volontà popolare, ma il risultato di un'alchimia politica che generava, di fatto, una persona messa lì *ad hoc* per gestire determinati interessi.

Abbiamo operato il passaggio di dare ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, e credo che oggi questa si possa ritenere una conquista importante.

La stessa cosa, cari colleghi, avveniva per le Province.

La tragedia politica è che, avendo dichiarato le Province di secondo livello, avete consentito che si applicasse lo stesso principio che si applicava per l'elezione nei Comuni prima degli anni Novanta. Vivendo la realtà territoriale, vi posso garantire che, di fatto, già sono iniziati i teatrini della politica per cercare di "arrabattare" insieme dei guazzabugli politici (o presunti tali) per poter amministrare. Questo non va assolutamente bene!

Il contributo che cerchiamo di dare, ancora una volta, signora Presidente, oltre che nella scrittura di questa importante riforma, lo diamo attraverso gli emendamenti presentati.

Che sia chiara una cosa (ha detto bene il collega Volpi prima): siamo stati corretti e leali in fase di

presentazione degli emendamenti (ribadisco che ne abbiamo presentati veramente pochi e seri), ma se qualcuno pensa di metterci addirittura l'anello al naso e che la Lega dica «signorsì», beh, non ha ancora capito di che pasta siamo fatti! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mangili)*.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiedere al primo firmatario dell'emendamento 1.1809, senatore Crimi, di poterlo sottoscrivere e gli chiedo anche l'onore di poterlo illustrare.

Perché l'onore? Perché nell'articolo 1 di questo disegno di legge, di questo ennesimo minestrone che avete fatto siete riusciti a modificare l'articolo 55 della Costituzione. E lo modificate cercando di inserirci di tutto.

Assegnate la rappresentanza della Nazione alla Camera dei deputati e in più illustrate i nuovi compiti del Senato della Repubblica. Fra l'altro, mi chiedo perché lo chiamate ancora «della Repubblica» quando deve rappresentare non la Nazione, ma dei soggetti e dei consigli comunali che tutt'altro hanno a che fare con la Nazione per come si comportano. Forse lo avete fatto per risparmiare sulla carta intestata, almeno quella non la ristampiamo di nuovo, come invece hanno fatto diversi politici, anzi politiche, che hanno cambiato la carta intestata usando il genere femminile. Io continuo a scrivere come «il questore», al maschile, perché è un ruolo.

Ma torniamo all'emendamento. Con l'emendamento 1.1809 chiediamo che la rappresentanza della Nazione sia affidata anche ai senatori, perché questo è l'unico strumento che ci può permettere di attribuire ai nuovi senatori la responsabilità rispetto a ciò che fanno.

Non so se Renzi si sia reso conto, quando ha scritto questo disegno di legge, dell'importanza di un sindaco o di un consigliere regionale; forse lui non l'ha fatto abbastanza bene e quindi gli sarebbe avanzato anche il tempo per fare il senatore. Posso affermare e testimoniare che il nuovo sindaco di Livorno Filippo Nogarin, del Movimento 5 Stelle, non avrebbe certo il tempo di fare il senatore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Forse voi non ascoltate chi fa il sindaco per bene, ma ascoltate sempre e solo gli amici degli amici. E questa è ormai una prassi.

Torniamo all'emendamento 1.1809. Noi vogliamo estendere la rappresentanza anche ai nuovi senatori perché per noi essa spetta a tutti i parlamentari, in quanto devono mettere davanti a tutto e a tutti l'interesse della collettività.

Oggi questa indicazione è prevista all'articolo 67 della nostra Costituzione. Credo sia veramente una bella Carta costituzionale. Voi volete sempre modificare qualcosa che funziona e la nostra Carta costituzionale funziona: sono i politici italiani che non funzionano! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Voi ci avete costretto a lasciare le nostre case e a venire qui per cercare di farvi comprendere qual è una politica civile. È, però, veramente tempo perso.

Al contrario del senatore Airola, mi auguro che la Presidenza non si prenda la responsabilità di armonizzare i tempi, perché ciò sarebbe a discapito di un reale dibattito che tutti i cittadini vogliono e che noi continuiamo a sostenere qui, in Aula.

Torniamo all'emendamento. Questo concetto esprime e riconosce l'idea che un eletto al Parlamento debba interpretare e quindi rappresentare l'interesse comune, l'interesse del Paese intero, e non gli interessi particolari, come possono fare i consiglieri o i sindaci. La rappresentanza della Nazione nel suo complesso porta con sé la conseguenza che i membri del Parlamento devono rispondere alla Nazione e non ai singoli cittadini o ai partiti.

Con la vostra legge Italicum avremo dei nominati alla Camera e ai Consigli regionali. Sappiamo benissimo come funzionano le sovvenzioni - chiamiamole così -delle candidature a sindaco.

Chiedo veramente a tutti - non più a voi, ma a chi sta fuori - di aprire gli occhi, perché il popolo sovrano non può più avere un velo sugli occhi e il ricatto del lavoro. È verissimo: c'è bisogno di lavoro, occorre un cambiamento radicale in questa Italia che ormai è agli ultimi posti in tutti i settori (nell'informazione, nel lavoro, nella sanità e ovunque); siamo pieni di scandali. Per cambiare, però, non dobbiamo cambiare la Costituzione, ma dobbiamo cambiare la responsabilità; dobbiamo cambiare i politici, che devono ritrovare il coraggio di guardarsi allo specchio. Non so quanti di voi lo fanno, ma vi prego di guardarvi allo specchio e di guardare negli occhi i vostri figli e i vostri nipoti, augurandovi

che siano sempre dalla parte della maggioranza. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Se posso terminare, io non interrompo mai, senatore, mi lasci parlare.

PRESIDENTE. Per favore, senatori, lasciate parlare la senatrice.

BOTTICI *(M5S)*. La ringrazio, signora Presidente.

Questo è un punto fondamentale per la discussione, perché quando andiamo a modificare la rappresentanza, tocchiamo un punto su cui si basa la nostra Costituzione. Come si fa ad affidare un incarico di revisione della legge costituzionale ad un soggetto che non risponde alla Nazione ma risponde al suo Consiglio regionale o al suo Consiglio comunale? Come si fa ad affidargli le funzioni di controllo? Questa è un'altra assurdità: siete riusciti, per l'ennesima volta, a dare il compito al controllore di controllare sé stesso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se un consigliere o un sindaco deve valutare l'attività delle pubbliche amministrazioni, spiegatemi qual è quello che si autoaccusa e si autocontrolla. Abbiamo visto nel corso degli anni che non c'è più un autocontrollo della morale o della dignità, perché quando si ruba, non è una questione morale, ma di dignità: come ci si permette di togliere al proprio cittadino qualcosa che lui si è sudato veramente con le ore in fabbrica?

Io provengo da Carrara, dove abbiamo le cave. Chi lavora in cava, sia come cavatore che come camionista (vi invito a guardare un video di un camionista che scende dalle cave, poi tutti voi avete dei bei pavimenti in marmo), si alza alle 5 di mattina, va in cava e si suda i suoi soldi. In estate è allucinante lavorare in un posto dove tutto è bianco e riflette tutto il sole. E noi li svendiamo, e voi come politici non riconoscete nemmeno l'impegno di quei soldi sudati. Quando voi rubate, rubate dal sudore della fronte: non sono solo soldi, ma è sudore e fatica. *(Commenti del senatore Mirabelli)*.

PRESIDENTE. Per favore, senatori, abbiamo sentito di tutto negli interventi di tutti i Gruppi. Il rispetto in quest'Aula vale per tutti.

La invito a concludere, senatrice, ha ancora trenta secondi a disposizione.

BOTTICI *(M5S)*. Sto parlando di chi è accusato di furto.

Con l'emendamento 1.1809, noi andiamo a chiedere che la rappresentanza della Nazione venga affidata anche ai nuovi senatori, perché solo così noi potremo avere, per quanto ce lo possano consentire le regole del gioco che saranno scritte, la consapevolezza che i nuovi senatori siano responsabili verso la Nazione e non verso un Consiglio comunale o un Consiglio regionale, che porteranno solo degli interessi localistici.

L'Italia non ha più bisogno di questo, ma di sentirsi un popolo unito che insieme combatte per i diritti di tutti, senza esclusione di nessuno. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.167, perché credo che la discussione che stiamo facendo in questi due giorni sia molto interessante non solo per noi che stiamo presentando gli emendamenti, ma soprattutto per i cittadini che ci ascoltano. Credo infatti che conoscere il merito degli emendamenti e delle questioni che sono in discussione sia fondamentale, perché troppi dubbi sono stati insinuati sulla legittimazione di tutti coloro che in quest'Aula, e devo dire anche fuori, non sono d'accordo con questo progetto di riforma. Ma la delegittimazione delle tesi degli interlocutori è ormai una tecnica davvero vecchia, roba di altri tempi.

Noi abbiamo detto tante volte che non siamo assolutamente contrari ad un processo riformatore. Abbiamo semplicemente un'altra idea rispetto a quella che il Governo ci ha proposto e in questa direzione abbiamo costruito emendamenti, perché vogliamo restituire all'Aula parlamentare la dignità del proprio ruolo e il potere di cambiare, incidere e migliorare il testo.

Abbiamo già detto che siamo contro un Senato di nominati. Noi siamo per l'elezione diretta dei senatori e oggi consideriamo questo un punto fondamentale, perché riguarda la partecipazione dei cittadini, come è stato detto ampiamente in questo dibattito. Oggi siamo dinanzi ad una profonda sfiducia dei cittadini nei confronti della politica. Il dato delle ultime elezioni europee, alle quali ha partecipato soltanto il 56 per cento degli elettori, ci deve far preoccupare. È un dato che non possiamo sottovalutare, perché fuori da qui è chiaro a tutti che c'è un Paese travolto dalla crisi economica e dalla recessione, dove il distacco dei cittadini nei confronti della politica è impressionante. Quella è l'Italia

dell'astensionismo, del disincanto, della protesta gridata. Quello è un Paese deluso ed arrabbiato, che non ha ideali e sogni.

Allora la politica come si fa carico di questo abbandono, della fuga dei cittadini dalla partecipazione attiva? Risponde semplicemente con un Senato di nominati? Eppure, abbiamo tutti letto i sondaggi in questi giorni, che ci dicono che tre italiani su quattro chiedono un Senato elettivo. Forse dovremmo riflettere su questo, su che tipo di Senato elettivo e anche su quale legge elettorale possa finalmente rispettare l'orientamento dei cittadini e non produrre risultati contraddittori per Camera e Senato, come abbiamo visto in questi anni.

Forse potremmo ragionare su una seria riduzione del numero dei senatori e dei deputati - in questa direzione abbiamo presentato emendamenti - e riflettere davvero su come abbattere i costi della politica, su come ridurre le indennità. Oggi proposte ne sono state avanzate molte.

In sostanza, la battaglia che dovremo fare dovrebbe rovesciare il simbolo negativo a cui oggi il ruolo del Senato è stato ridotto dalla propaganda. Questo non è un Senato da buttare con le stesse motivazioni che avete utilizzato quando bisognava eliminare le auto blu: è un Senato da difendere come un supremo baluardo della libertà, che non è semplicemente il raddoppio o il duplicato di un Parlamento, ma è la metà di un Parlamento che non si può abolire tutto insieme nel senso di cominciare per ora a distruggerne metà, per poi procedere verso l'altra Camera.

È da almeno vent'anni che si cerca di demolire il sistema delle garanzie parlamentari con l'attacco ai partiti, ai Regolamenti parlamentari, alla politica e alla casta, e ora finalmente si parte dal Senato. Ma questo tema, anche in questa discussione, ancora una volta non è preso in considerazione, e allora il Governo ci propone un Senato di nominati, di sindaci e consiglieri regionali. A proposito di quest'ultimi, vogliamo ribadire, perché forse non è chiaro a tutti, che sono eletti tutti con sistemi elettorali diversi, con leggi elettorali diverse e in alcuni casi con soglie di sbarramento diverse. In molti casi le leggi elettorali conservano ancora i listini, quelli cioè delle quote riservate per i nominati, per quelli scelti dai cittadini. In molte leggi elettorali - penso ad esempio alla Toscana, la cui legge elettorale è conosciuta in tutto il nostro Paese addirittura come l'antesignana del Porcellum - non esistono le preferenze. Allora, di che cosa stiamo parlando? Della casta che si autoproduce?

E poi vorrei porre la questione della parità di genere. Non si può partecipare a grandi manifestazioni, come quelle del febbraio 2012, promosse da organizzazioni e movimenti di donne, come «se non ora quando», e non essere poi conseguenti in questo. Noi tutti abbiamo partecipato a quelle manifestazioni, e allora oggi forse dovremmo porre il tema in maniera forte, perché questo Senato rischia di non rispettare nemmeno la parità di genere, per non parlare della garanzia delle minoranze.

Aggiungo un altro elemento che il testo del Governo prevede: la durata del mandato, che è legata alla scadenza degli organi istituzionali territoriali di appartenenza. Quindi, in questo Senato non ci sarà nessuna continuità istituzionale, perché le elezioni regionali sono tutte sfalsate *(Applausi della senatrice Bignami)*, o forse il Governo sta pensando a un decreto per omogeneizzare anche le scadenze delle elezioni regionali; ma questo sarà forse un tema che vedremo più in là.

È stato previsto con questa riforma cosa ne sarà della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza Stato-Regioni? Di fatto saranno esautorate dal nuovo Senato, oppure - senza dirlo - stiamo eliminando i luoghi della concertazione tra Stato e Regioni?

Abbiamo molte difficoltà a comprendere il senso delle parole di ieri della Ministra, quando ci ha detto che si tratta di una Camera di compensazione politica, un modo nuovo, un modo innovativo di concepire i rapporti tra lo Stato centrale e quello periferico, un'importante fase di raccordo. Forse state cercando di dirci che finora questo raccordo non ha funzionato? Allora, piuttosto che riflettere su questo, come pensate che potranno svolgere funzioni di raccordo tra il Governo centrale e i Governi regionali dei semplici consiglieri regionali? Quale rappresentatività avranno rispetto alle scelte dei Governi regionali visto che non sono rappresentanti dei Governi regionali? Non pensate che rischia di crearsi anche un conflitto sui ruoli e sui poteri nelle Regioni stesse? E ancora, pensate di risolvere questo problema forse nominando semplicemente dei consiglieri di maggioranza? Perché anche qui è evidente che si delinea un conflitto di interessi, nonché un *vulnus*, perché di fatto pensiamo ad un

Senato che rappresenta i territori ma in realtà sarà un Senato che rappresenterà semplicemente i partiti.

Ugo De Siervo, parlando dell'attuale proposta di riforma del Senato, esprime molte preoccupazioni perché, anziché essere un accordo alto nell'interesse dei cittadini, la riforma rafforza le differenze tra Regioni ordinarie e Regioni speciali, e afferma: «Le innovazioni proposte sono fortemente riduttive dell'autonomia delle Regioni, ciò significherebbe paradossalmente accentuare ulteriormente il distacco dell'autonomia delle cinque Regioni da quello delle altre». Allora, anche sul tema del bilanciamento dei poteri, rispetto ad un'attenta valutazione di che cosa è stata in questi anni l'applicazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, avremmo dovuto ragionare seriamente, recuperando anni e anni di ritardi.

Questa riforma, però, sembra dettata più da un'ansia di governabilità - un'ansia così forte che il Governo è sparito e non è presente in Aula *(Applausi del senatore Liuzzi)* - che non da un'esigenza di rafforzare gli spazi democratici. Ci è stato detto che è per fare uno Stato più semplice, più forte e più coraggioso. Ma chi ha il coraggio di cambiare...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Ho dieci minuti.

PRESIDENTE. Stanno per scadere, mancano 24 secondi.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Concludo, Presidente. Dicevo che il coraggio di cambiare spetta a chi governa, a chi ne ha la responsabilità. Il cambiamento non basta annunciarlo; bisogna anche praticarlo.

Allora, la discussione di questi giorni non può essere rappresentata come mero ostruzionismo: noi stiamo esercitando il ruolo di opposizione e di minoranza, e anche questo è un diritto che non può essere annullato perché si chiama pluralismo. *(Applausi dei senatori Bignami, Fattori e Liuzzi)*. Non ci spaventa lavorare giorno e notte. Noi lo facciamo perché stiamo difendendo la Carta costituzionale e il fastidio con cui la maggioranza sta ascoltando questa discussione ci fa rimandare al mittente l'accusa della poca voglia di lavorare.

È vero quanto ha detto ieri la Ministra, sono molto d'accordo con lei: le bugie in politica non servono. E allora smettete di raccontarle con la vostra propaganda. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX e del senatore Di Maggio)*.

*STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 01.18 nel quale si parla di sistema fiscale e sostanzialmente di equità. Si vuole cercare di far capire che, a prescindere da tutto ciò che dovrebbe meritare un'attenzione particolare rispetto all'evasione e all'elusione fiscale, a certi fenomeni che purtroppo sono ben noti in questo Paese, quella delle tasse e delle imposte è una questione che ancora oggi assilla eccessivamente e quotidianamente i nostri cittadini.

Credo dunque che quando si cerca di trovare una soluzione, che permetta di indirizzare l'azione della nostra Agenzia delle entrate, e quindi di tutto ciò che fa parte della galassia del fisco, verso una vera equità (mi si consenta questa parentesi) sia ingiusto fare riferimento al federalismo fiscale, che per tanti anni abbiamo sostenuto, dicendo che ha contribuito a incrementare le imposte e a far pagare più tasse ai cittadini. Questo è profondamente sbagliato e lo sa benissimo il sottosegretario Pizzetti, che rappresenta il Governo in questa sede, perché il federalismo fiscale avrebbe dovuto essere sostitutivo delle imposte che andavano a Roma, e non aggiuntivo. Dunque che cosa è accaduto? Si è utilizzata abilmente l'arma dell'imposizione locale per dire ai Comuni: «Arrangiatevi, imponete nuove tasse e tenetevi il gettito». Ma le tasse che pagavano prima i cittadini avrebbero continuato a pagarle, e non sarebbero state più distribuite tra Roma e le realtà locali, attraverso i successivi trasferimenti, bensì sarebbero restate tutte a Roma. Quindi i cittadini si sono trovati gabbati (utilizzo un termine gentile, per non usarne uno più pesante).

Quindi, la questione dell'equità va affrontata anche all'interno della modifica dell'architettura costituzionale, che stiamo affrontando e che ha proprio in quello fiscale uno degli aspetti più delicati. Del resto, basta leggere i quotidiani di ieri - e in modo particolare «la Repubblica» - per comprendere la condizione di tante realtà locali di questo Paese e per capire che questa maggioranza e le altre che l'hanno preceduta si sono spesso preoccupate dei debiti di Napoli e di Roma, ma non hanno mai avuto

la stessa attenzione per tante altre realtà presenti nel Paese, che invece sono state abbandonate a se stesse e non hanno mai avuto quell'occhio di riguardo che invece - chissà perché? - hanno avuto quelle città, sicuramente perché hanno tanti elettori, perché ci sono tanti interessi politici e perché sono quotidianamente sui quotidiani nazionali. Allora esse necessitano di questo aiuto e hanno anche tanti santi in paradiso.

La tematica è però ben più ampia e direi che in questo caso la soluzione non era quella di concedere nuovi aiuti, magari creando anche delle *bad company*, sul modello dell'Alitalia, in cui magari far confluire i debiti delle società controllate o partecipate da questi Comuni. La soluzione sarebbe stata semplicemente quella di prendere e mandare a casa gli amministratori, i politici incapaci e inetti, che dovrebbero essere interdetti non solo dall'elettorato passivo, ma anche da quello attivo. Ritengo dunque sia necessaria una soluzione drastica di fronte agli amministratori che sbagliano nell'utilizzare le risorse pubbliche. Questo, se vogliamo, è però un altro discorso.

Stiamo dunque affrontando la tematica di una revisione costituzionale, che comporta una serie di passaggi ben più ampi e delicati. Come dicevo in un precedente intervento, dobbiamo fare delle scelte con calma, impiegando tutto il tempo che serve per poter essere certi che stiamo facendo delle scelte giuste, soprattutto perché poi sarà naturale non toccare più, per decenni, la seconda parte della Costituzione, il Titolo V, e tutti quegli organi costituzionali di cui stiamo discutendo in questi giorni.

È vero che esistono delle Costituzioni che sono state costantemente aggiornate, come ad esempio quella francese. Se lei ricorda, Presidente, c'è un bellissimo aneddoto che racconta di uno studente che, recatosi alla Biblioteca nazionale di Francia e chiesta una copia della Costituzione francese, si vide rispondere dall'addetto che la biblioteca non la possedeva. Di fronte poi alla richiesta di spiegazioni da parte dello studente, il direttore in persona rispose che nella Biblioteca nazionale di Francia non venivano conservati i periodici. La Costituzione francese presenta dunque un eccesso di modifiche, anche sostanziali, anche sicuramente corpose, che portano però a svilire - per così dire - l'importanza della Costituzione stessa.

Certamente anche la Costituzione degli Stati Uniti - completata nel 1787 ed in vigore dal 1789, l'anno della Rivoluzione francese - ha subito modifiche, nonostante sia stata scritta da personaggi come Jefferson, Washington, Madison e Hamilton. Sostanzialmente ha avuto 27 emendamenti, di cui 10 in un colpo solo per il Bill of Rights, inseriti nei primi due anni dalla sua approvazione. Parliamo di emendamenti e non di stravolgimenti in una Costituzione fatta di soli sette articoli. Evidentemente quelle persone ai tempi, nel 1787, lavorarono bene, ascoltarono.

Un'altra delle questioni su cui voglio soffermarmi riguarda proprio l'importanza dell'ascolto, l'importanza di potere e dovere valutare attentamente quello che ci viene detto anche fuori da quest'Aula da persone comunque esperte e competenti sulle tematiche di cui stiamo dibattendo: parliamo di soggetti che si occupano da tanti anni di riforme, che spesso insegnano, scrivono saggi e che hanno delle buone idee. È importante inoltre, soprattutto, ascoltare chi sul territorio è chiamato ad operare quotidianamente all'interno di istituzioni che hanno contatti con noi: si parlava prima delle Province e dell'errore che è stato fatto pensando di abolirle, mentre sono stati aboliti solo gli organi «dirigenziali», lasciando comunque in piedi tutta l'impalcatura.

Ho richiamato dunque l'importanza dell'ascolto: ascoltare per capire e capire per decidere, riuscendo quindi a trovare quelle soluzioni che - possibilmente con la più ampia condivisione all'interno di quest'Aula - possano poi diventare norma definitiva.

L'aspetto dell'informazione è importante anche per non generare delusione nell'aspettativa dei cittadini che magari, in questo momento, credono che qualcosa possa essere fatto. Noi naturalmente siamo disponibili a discutere di riforme. Abbiamo fissato dei paletti e crediamo che sia necessario riconoscere il ruolo dei territori; riteniamo che la questione delle materie di competenza concorrente delle Regioni debba essere regolamentata in un certo modo. Pensiamo che, per quanto riguarda l'elezione del Senato, ci possa essere una soluzione maggiormente condivisa rispetto a quella individuata, o meglio maggiormente rappresentativa dei territori. Su questo ci confrontiamo, per cui non è un voto scontato quello che noi andremo a dare su ogni emendamento, su ogni articolo e su ogni

comma della modifica costituzionale in esame.

Ho parlato di delusione: informare vuol dire non deludere, non trovarci di fronte a dei cittadini che poi, non essendo stati informati, provino l'ennesima grande delusione da parte della classe politica.

PRESIDENTE. La invito a concludere il suo intervento, senatore Stucchi.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Concludo con una metafora, signora Presidente.

In questi giorni a Roma la Fontana di Trevi è oggetto di lavori di restauro. Ci sono parecchie persone che vengono da tutto il mondo per vederla, ma neppure sul sito del Comune di Roma è riportata l'informazione che la fontana è chiusa per lavori di restauro, e per questo non c'è acqua al suo interno. Questo testimonia quanto sia importante informare i cittadini di quanto sta accadendo, non solo fuori, ma anche in quest'Aula, per evitare che alla fine ci siano delusioni, per evitare che alla fine ci siano persone che, anche questa volta, dopo avere creduto nella possibilità di riformare la Costituzione del nostro Paese, si trovino di fronte ad una nuova Carta costituzionale "senza acqua". *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, mi appresto ad illustrare l'emendamento 1.881, a pagina 742 del bel tomo che ci accompagna in questi giorni, a prima firma del senatore Crimi, e anticipo fin d'ora di voler illustrare l'emendamento 1.118, a prima firma della senatrice De Petris, al quale chiedo di apporre la mia firma.

Signora Presidente, prima però di addentrarmi nell'illustrazione di questi emendamenti, mi corre l'obbligo di sottolineare un concetto che è già stato richiamato da altri colleghi del mio Gruppo e che va ribadito con forza, cioè la posizione del nostro Gruppo politico di completa avversità all'intero lavoro che stiamo facendo per la ormai notoria, seppur apparentemente ignorata, carenza di legittimazione morale e politica di questo Parlamento nel metter mano all'impianto costituzionale, in una maniera così brutale quanto frettolosa, a causa dell'ormai arcinota sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale che per i suoi effetti, soprattutto a livello politico e morale, dovrebbe impedire a questo Parlamento così delegittimato di sconvolgere l'intero impianto costituzionale del Paese.

Questo Parlamento bene farebbe a occuparsi delle emergenze quotidiane che gran parte dei cittadini stanno affrontando con l'aumento della povertà; bene farebbe a occuparsi di creare le strutture di protezione per le fasce più deboli con quel reddito di cittadinanza che noi invano stiano reclamando in ogni dove, in Commissione e anche in Aula; e bene farebbe a occuparsi di redigere una legge elettorale veramente equa e costituzionalmente legittima, per potere andare al voto e far sì che magari «quel» Parlamento fosse investito della missione storica del cambiamento della Carta costituzionale.

Questo treno però va veloce; il treno del Governo e della finta opposizione che lo appoggia con il patto del Nazareno è lanciato verso quell'orizzonte che noi vediamo come il baratro. Pertanto, oltre a metterci qualche sassolino sui binari, legittimamente come opposizione, riteniamo che il meglio che possiamo fare in questo momento sia, per così dire, azionare gli scambi affinché, se noi siamo condannati a starci sopra, quantomeno questo treno vada nelle direzioni meno dannose e più virtuose possibili. Il complesso degli emendamenti del Movimento 5 Stelle si indirizza infatti verso il potenziamento di quegli istituti di democrazia diretta, che invece sono stati sviliti nell'impianto della bozza licenziata dalla 1a Commissione.

Comunque, tornando al merito delle proposte di modifica, l'emendamento 1.1881, a prima firma del senatore Crimi, si limita a un intervento di non particolare rilevanza, però nella sua semplicità è anche sintomatico. Esso chiede, relativamente alla Camera dei deputati, l'unica Camera superstite secondo le intenzioni del Governo, di sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il», con le parole: «accorda o revoca la fiducia al». Si tratta quindi di una modifica di carattere semantico, che però riporta a ragionevolezza e anche a un coordinamento con quanto prescrive l'articolo 94 della Costituzione in relazione al rapporto di fiducia e quindi all'indirizzo politico che i manuali di diritto costituzionale indicano come preparato, avviato insieme fra Governo e Parlamento.

L'attuale articolo 55 è veramente bello. Andando a guardare il *dossier* del Servizio studi e a vedere, per così dire, la faccia che il nuovo articolo 55 della Costituzione dovrebbe avere con il testo proposto dal

Governo e dalla Commissione, notiamo plasticamente che accade una cosa che abbiamo censurato già più volte. La nostra Carta costituzionale è nota e apprezzata, da noi per primi, in tutto il mondo per la sua semplicità, per il linguaggio semplice e per la facile comprensione anche da parte del cittadino più umile e meno dotato di strumenti interpretativi di natura giuridica o istituzionale. L'attuale articolo 55 consta, al primo comma, di due righe e mezzo, dove si dice: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Il nuovo articolo 55, che il treno lanciato in corsa vuole introdurre nell'ordinamento, è un *monstrum* di quasi 30 righe, che rappresenta benissimo le modalità con cui si vuole intervenire sulla Carta costituzionale. Quello che era un testo semplice e comprensibile, seppur forte nei principi declamati, diventa un qualcosa di un po' raffazzonato e molto più simile magari a un regolamento condominiale. Anche questo crediamo che sia un oltraggio che si vuole compiere nei confronti della nostra Carta.

L'emendamento 1.118, a prima firma della senatrice De Petris (che ribadisco di voler sottoscrivere), è uno degli emendamenti formulati dal Gruppo Misto-SEL dove si predispone una serie di scenari alternativi a quella che dovrebbe essere la composizione del Senato e della Camera. Ho individuato questo emendamento, fra gli altri, perché mi pare che rappresenti uno di quegli scambi che si potrebbe provare ad azionare per far cambiare la direzione al treno scellerato. Nell'emendamento è prevista una riduzione del numero dei deputati nel numero di 400. Si tratta, quindi, di un numero non così avvilente rispetto ai sacrosanti principi di rappresentatività che devono essere tutelati, anche a voler ipotizzare e sostenere una complessiva riduzione del numero dei parlamentari che, com'é noto, non ci vede contrari.

Si prevede poi l'abbassamento dell'età dell'elettorato passivo per la votazione dei membri della Camera da 25 a 21 anni. Anche in questo caso, credo sia un ragionamento condivisibile ampliare la platea dell'elettorato passivo: si tratta sempre di un qualcosa che può essere salutata con favore e incentivata. In virtù della riduzione del numero dei futuri deputati, viene rideterminato anche il numero relativo alle circoscrizioni: cioè quel denominatore nella frazione che vede nel numeratore il numero di abitanti della Repubblica viene giustamente - anche questo - ridotto dall'attuale 618 a 392; anche questa sembra una misura razionale per garantire l'equilibrio di rappresentatività dei futuri membri della Camera. Nell'ultimo comma di questo emendamento si prevede anche la riduzione del numero dei senatori, portato al numero di 200, di cui quattro eletti nella circoscrizione Estero.

Si tratta, quindi, di una proposta emendativa condivisibile e di uno scambio da azionare sul treno in corsa perché prevede, naturalmente, una riduzione dei costi, che è l'obiettivo sbandierato dal Governo Renzi, sappiamo in maniera veramente demagogica. Abbiamo già detto molte volte che, a fronte delle centinaia di milioni - o forse del miliardo di euro - che si dovrebbero risparmiare, si tratta di una balla. Nonostante il ministro Boschi dica che per fare politica non c'è bisogno di dire bugie, sono gli stessi membri del Governo che - ahinoi - pare cadano in questo vizietto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Stiamo quindi parlando di una riduzione dei parlamentari tale da mantenere in piedi un criterio di rappresentatività e non azzeri o riduca l'impianto parlamentare a quello che sembra voler essere l'obiettivo di un Parlamento sostanzialmente monocamerale.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, la invito a concludere.

BUCCARELLA *(M5S)*. Come dicevo, un Parlamento sostanzialmente monocamerale in cui la maggioranza, magari eletta con una legge di dubbia costituzionalità, come l'Italicum, così come creata, riesce a blindarsi e non solo a poter determinare l'indirizzo politico di Governo e Parlamento, ma anche, come ben noto, a fare autonomamente le nomine negli organismi del terzo potere - quello giudiziario - con la nomina dei giudici della Corte costituzionale e dei membri non togati del Consiglio superiore della magistratura. E questo è uno di quegli aspetti dello scenario autoritario o - a voler essere prudenti al massimo - di limitazione degli spazi democratici che noi temiamo ed è il motivo per il quale vorremmo che questo treno si fermasse.

Un ultimo appunto, se mi è consentito, Presidente, negli ultimi secondi che mi vorrà concedere. Avrei voluto leggere alcune frase di uno dei Padri costituenti, l'onorevole Laconi, già citato dal senatore Corsini nel suo intervento, però temo non ci sia tempo sufficiente. Tuttavia, si sentiva vibrante, 67 anni

fa, nei lavori di quella Costituente che per quasi tre anni lavorò sull'impianto del testo della nostra Carta fondamentale, quella passione che oggi rischiamo di mortificare anche con il voler spuntare i pochi istituti di democrazia diretta che oggi esistono nel nostro ordinamento.

Qui torna alla mente il discorso della relatrice Finocchiaro, la quale ha sostenuto, legittimamente dal suo punto di vista ma in maniera del tutto irragionevole secondo chi sta parlando, che la democrazia diretta e quindi il *referendum* e l'iniziativa di legge popolare devono essere calmierati per non svuotare eccessivamente o mettere in difficoltà il sistema di democrazia rappresentativa che sembra essere il principio da dover tutelare. È un'idea che sarebbe anche condivisibile, se non fosse che quel criterio di democrazia rappresentativa ormai da decenni è stato svuotato da quello che i partiti politici sono diventati, tradendo la loro missione storica, quella immaginata proprio da Laconi e dagli altri Padri costituenti.

Questo treno in qualche maniera si deve fermare! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL).*

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, la ringrazio per avermi lasciato la parola.

Dico subito che non mi soffermerò sull'emendamento, a mia prima firma, 1.1555, perché già lo ha illustrato il senatore D'Alì (e di ciò gli sono grato) e su quell'emendamento mi riservo qualche osservazione in sede di dichiarazione di voto. Mi soffermo invece, in questa illustrazione, sull'emendamento 1.1926.

Una piccola premessa di carattere generale: personalmente non condivido l'impianto dato al Senato e propendo per un Senato di stampo filostatunitense, cioè orientato sul modello statunitense, un modello che funziona perfettamente e viene incontro ad una serie di esigenze e che peraltro, come osserverò in futuro, toglie anche giustificazione a quella motivazione che diamo per non dare al Senato alcuni poteri, ossia che il Senato non dà la fiducia al Governo. Il Senato americano non dà la fiducia al Presidente degli Stati Uniti d'America né al suo Gabinetto ed è un Senato elettivo che ha sue funzioni specifiche, ivi comprese quelle sul bilancio, che è l'argomento sul quale mi voglio soffermare in questo contesto.

Ho fatto questa premessa, che illustrerò meglio in seguito, per dire che l'impianto generale personalmente non mi convince. Tuttavia, come è giusto che sia, accedo all'impianto che anche la mia forza politica ha presentato e tento di apportare alcuni miglioramenti, pur rimanendo della convinzione generale che ho detto di non condivisione di questo tipo di impianto.

In particolare, nell'emendamento 1.1926 aggiungo alle funzioni del Senato la verifica dell'attuazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Tale legge, come sapete, è di grande rilievo ed ha una relazione specifica con il nostro rapporto con l'Unione europea. Questa legge costituzionale ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale italiana. Perché il Senato non può non valutare l'attuazione di questa legge come suo compito fondamentale? Non può non valutarlo perché altrimenti si creerebbe un vero e proprio vuoto di carattere istituzionale che sarebbe osservato in varie sedi, non ultima quella dell'Unione europea.

L'articolo 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, così recita: «All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente: "le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico"». Ricordo a me stesso che le pubbliche amministrazioni sono tutti gli altri enti che non siano lo Stato: esattamente quelli di cui si occupa il bilancio nella forma che ci viene presentata oggi dalla 1a Commissione che l'ha elaborato. È chiaro che si crea un'evidente aporia di natura costituzionale, perché la sostenibilità del debito pubblico per i bilanci delle pubbliche amministrazioni non viene verificata dalla Camera che si occupa delle pubbliche amministrazioni.

Credo quindi che questo sia un emendamento non solo di buonsenso, ma che ci potrebbe evitare qualche serio problema con le nostre obbligazioni statuite nei Trattati europei che abbiamo firmato. Infatti, le domande si pongono legittimamente: che fa il Senato, che si occupa delle pubbliche amministrazioni? Non contribuisce ad assicurare l'equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni? E non contribuisce ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico? Le

interpretazioni sarebbero evidentemente diverse: ce ne potrebbe essere una di tipo restrittivo e una di tipo estensivo, ma credo che una Carta costituzionale non debba e non possa incorrere in questo errore.

Farò anche, in seguito, un discorso su altri emendamenti in tema di articolo 81 propriamente detto, ma per quel che riguarda la legge il dato testuale mi pare francamente insuperabile, pena un vero e proprio problema sia all'interno, nel rapporto tra i bilanci dello Stato e quelli delle pubbliche amministrazioni, sia verso l'esterno, con l'Unione europea.

Dico di più. L'articolo 5 della stessa legge costituzionale n. 1 del 2012, al comma 4, così testualmente recita: «Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni». C'è innanzitutto un dato testuale: il riferimento alle Camere. Altrimenti si dovrebbe modificare la legge e dal momento che questa è una legge costituzionale ricordo che lo stesso testo presentato all'Assemblea prescrive che la legge costituzionale può essere revisionata con il Senato in funzione legislativa. Ma non dobbiamo incorrere in queste situazioni.

Ribadisco quindi che si pone un problema: le Camere. Ma il legislatore costituzionale delle legge n. 1 del 2012 diceva bene, perché era coerente con l'impianto generale. Infatti le Camere fanno riferimento all'equilibrio tra entrate e spese e alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni. Quindi mi pare inevitabile che nel testo costituzionale al nostro esame sia inserita la verifica dell'attuazione di quella legge costituzionale. Se non lo facessimo, ripeto, avremmo dei problemi molto seri di coordinamento della norma; su questo già il problema esiste, ma certamente avremmo dei problemi in sede politica con l'Unione europea e nell'equilibrio tra Stato e altre pubbliche amministrazioni: questo è un dato certo, direi ineliminabile. Io penso però che si possa eliminare; come dicevo, non acconsento all'impianto generale, ma, se dobbiamo fare qualche norma, almeno cerchiamo di farla coerente con l'esposizione che abbiamo verso l'Unione europea.

Per finire, osservo che, anche in concreto, se ciò non avvenisse domani avremmo dei problemi. Il Governo (ma credo che questo sia diventato quasi un sentire comune), fonda gran parte della sua azione di finanza pubblica sulla *spending review*. Lei mi concederà l'uso di una parola inglese, signora Presidente: altrimenti, useremo l'espressione italiana, «rivisitazione della spesa», che a me, da contadino meridionale, forse si addice di più. Certamente la rivisitazione della spesa si attua anche sui bilanci degli enti locali: non vi è il minimo dubbio.

Allora, come si configura l'assetto statuale se si istituisce per la prima volta nella Repubblica italiana la Camera delle Autonomie che deve verificare come si distribuisce la spesa tra lo Stato centrale e le pubbliche amministrazioni e poi questa non sa e non può vedere come si attua quella legge e nel concreto, la *spending review* (che è una delle forme di attuazione) quando essa incide direttamente sugli enti locali)? Direi che viene fuori un impianto della forma di Stato che stiamo costruendo che avrebbe un *vulnus* anche sotto il profilo immediato e concreto.

Pertanto, ho la sensazione che anche l'azione di Governo in questo momento, che si incentra sulla *spending review* (che personalmente condivido, ma, ripeto, è addirittura un *idem sentire*), potrebbe trovare, nella Camera che viene eletta con quelle caratteristiche che ci vengono presentate, una evidente situazione di difficoltà.

E non vorrei che si ripetesse la storia dell'ultima revisione costituzionale. Il lavoro della Corte costituzionale, infatti, è aumentato da allora a dismisura per i conflitti di attribuzione. È del tutto evidente che una Camera che si trova a dover subire una *spending review* e a non poter nemmeno discuterne o incidervi fa ricorso alla Corte costituzionale. Io sono contro la giurisdizionalizzazione, ma chiunque avrebbe ben donde ad adire la Corte costituzionale per ottenere spiegazioni. Ciò è già accaduto varie volte.

Per tale motivo chiedo che questo emendamento venga accolto. *(Applausi dal Gruppo NCD e dei senatori De Petris e Sangalli).*

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,52)**

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, gentili colleghe, e gentili colleghi, signor Sottosegretario, desidero illustrare gli emendamenti 1.1451 e 1.1453, che modificano l'articolo 56 della Costituzione. Questi emendamenti si propongono di ridurre il numero di deputati (a 250 nel primo emendamento e a 300 nel secondo), l'eliminazione dei deputati eletti all'estero e, nel caso dell'emendamento 1.1453, di abbassare a 18 anni l'età dell'elettorato passivo alla Camera.

Faccio una breve premessa sul perché abbiamo presentato questi emendamenti e sul perché mi preme ora illustrarne il contenuto. Come tanti, abbiamo ritenuto giunto il momento di rivedere la Costituzione con l'obiettivo di semplificare l'*iter* legislativo e di ridurre i costi complessivi del Parlamento. A tale scopo abbiamo presentato un disegno di legge, a prima firma del collega Campanella, che ho sottoscritto.

Una volta però scelto in Commissione il testo del Governo quale testo base, abbiamo ritenuto comunque possibile e giusto riportare alcuni aspetti del nostro disegno di legge nel testo in discussione. Ecco quindi la ragione dell'emendamento 1.1451.

È importante inoltre aggiungere che questo è avvenuto anche in considerazione della condivisione degli obiettivi che lo stesso Governo si proponeva, e che erano indicati nelle famose *slide* presentate il 31 marzo ultimo scorso e disponibili sul sito del Governo. Ricordo, infatti, che gli obiettivi relativi alla revisione costituzionale erano cinque: il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, la riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V.

È significativo notare come questi cinque obiettivi, definiti in tempi, diciamo, non sospetti, si abbinano con difficoltà (o, forse, non si abbinano affatto) ai quattro paletti definiti dal presidente del Consiglio Renzi che, lo ricordo, sono invece i seguenti: nessuna fiducia da parte del futuro Senato al Governo, nessuna approvazione della legge di bilancio, nessuna indennità ai futuri senatori e nessuna elezione diretta dei senatori, ovvero solo elezione indiretta.

Quest'ultimo punto, il più controverso, non persegue però nessuno dei cinque obiettivi definiti dallo stesso Governo e ciò sorprende perché è uno dei punti più controversi su cui il Governo non vuole assolutamente recedere. Eppure, non ha una corrispondenza con i cinque obiettivi che esso stesso si è dato per arrivare a una revisione costituzionale così profonda.

C'è da dire anche che la maggioranza delle seconde Camere (ormai bisognerà chiamarlo così il Senato) in tutta Europa è istituita con elezioni indirette. Però queste molto spesso si abbinano a leggi elettorali con sistema proporzionale nella prima Camera. Noi sappiamo invece che in Italia si sta premendo per andare verso una legge elettorale, detta Italicum, in cui prevale il sistema maggioritario. Ecco perché forse la revisione della Costituzione, oltre ad interessare la Parte II e il Titolo V, avrebbe dovuto coinvolgere anche la legge elettorale.

Ebbene, con gli emendamenti 1.1451 e 1.1453 si propone di ridurre il numero di parlamentari che è, quindi, un obiettivo comune del Governo e della maggioranza.

In realtà, nella discussione svolta in Commissione è risultato poi che la maggioranza ha limitato la riduzione di numero solo ai senatori e non anche ai deputati. Nessuna riduzione del numero di deputati, dunque. Forse andava scritto esplicitamente per maggiore chiarezza e per evitare malintesi. Vorrei capire la *ratio* della decisione di mantenere a 630 il numero di deputati che, invece, noi proponiamo all'incirca di dimezzare o di ridurre a 250.

Questa scelta dà continuità a una Camera mantenendo quindi un punto di continuità in questa revisione così profonda, e in questo senso è una scelta comprensibile, però parzialmente condivisibile perché è una scelta che collide con l'altro obiettivo, ovvero la riduzione dei costi di funzionamento del Parlamento. Evidentemente, un numero minore di deputati porta a ridurre il valore complessivo delle indennità, delle diarie e di tutti gli altri emolumenti che i deputati percepiscono. Questa scelta fatta mi trova quindi parzialmente e propongo con gli emendamenti citati una riduzione anche dei deputati.

Un altro punto affrontato con questi emendamenti è l'eliminazione dei deputati eletti all'estero. Nulla contro di loro personalmente. È però più ragionevole mantenere una rappresentanza dei nostri

connazionali residenti all'estero solo nel Senato che in questa riforma viene ad essere una Camera che porta le istanze delle tante comunità locali in cui l'Italia è divisa. Sappiamo che inizialmente doveva chiamarsi Senato delle Autonomie, che deve raccogliere le istanze degli enti locali (siano essi i municipi, piuttosto che le Regioni). Per analogia, quindi, le istanze, le esigenze delle comunità di italiani che vivono al di là delle nostre frontiere possono essere meglio rappresentate nel futuro Senato, piuttosto che nella Camera dei deputati. Ecco perché riteniamo razionale la proposta di eliminare i deputati eletti all'estero.

L'emendamento 1.1453 si propone inoltre di abbassare a 18 anni l'età per poter essere eletti deputati. Come noto, ora questo limite anagrafico è posto a 25 anni però non se ne coglie la ragione giacché a 18 anni si è maggiorenni e si è pienamente responsabili delle proprie azioni, sia dal punto di vista legale che penale. Perché non si potrebbe a quell'età diventare legislatori?

Inoltre, nel testo in discussione non viene posto alcun limite di età per i senatori e quindi perché mantenerlo per i deputati? Sarebbe una scelta illogica, incomprensibile. Altrimenti dovremmo riconoscere un valore all'esperienza che il passare degli anni darebbe agli eletti, siano essi deputati o senatori. Mi sembra che il testo proposto dalla Commissione non proponga affatto questo concetto. Non vi è alcun limite di età per i futuri senatori e quindi lo stesso deve valere per i deputati; l'unico limite è il compimento della maggiore età.

A dirla proprio tutta, l'immaginario collettivo vede nel senatore la persona saggia e avanti negli anni che può, grazie alla maggiore esperienza, cogliere meglio di altri tutti gli aspetti che le cose della vita ci presentano quotidianamente. Questa percezione nasce anche dalla storia che proprio nell'antico Senato romano ha l'esempio più noto e rilevante.

L'attuale testo, al contrario, mantiene un limite di età per i deputati che devono avere più di 25 anni, mentre accetta e favorisce l'esistenza di senatori diciottenni. Perché dico «favorisce»? Perché è probabile che i futuri Consigli regionali invieranno in Senato proprio i più giovani consiglieri, poiché potranno fare esperienza in vista di una futura brillante carriera politica nella vera Camera politica, ovvero la Camera dei deputati, o magari nell'Europarlamento. Sarà un po' una sorta di palestra; l'esperienza al Senato sarà utile in vista di un futuro seggio alla Camera, che - ripeto - è la vera Camera politica, a cui potranno però accedere solo al compimento dei 25 anni di età e non prima.

Il vincolo dei 25 anni per i deputati è fuori luogo, anacronistico e illogico, in contrasto con la normativa prevista per i senatori, e quindi - a mio avviso - va assolutamente rimosso. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC e del senatore Barozzino)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io sono una semplice ragioniera, e quindi conosco più i numeri e i temi trattati nella Commissione bilancio. Pertanto, per tutta questa materia legata alla riforma costituzionale mi devo avvalere di quanto sento e di quanto riesco a comprendere leggendo.

Voglio, innanzitutto, sottolineare l'importanza dell'intervento svolto dal presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, sull'emendamento che ha presentato, volto a sottolineare le lacune di questa riforma. Peraltro, quella evidenziata dal senatore Azzollini è una lacuna importante, che però non è stata notata dal Governo.

Per quanto riguarda la predisposizione di questa riforma, voglio fare riferimento proprio alle parole utilizzate ieri, in fase di replica, dalla ministra Boschi. La Ministra ha affermato che questa riforma è ampiamente condivisa: abbiamo visto come è condivisa! Probabilmente è condivisa fra lei e il presidente Renzi, perché non so chi altro l'abbia condivisa! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC)*. Non sto parlando delle opposizioni, perché ciò sarebbe normale in una logica di maggioranza e opposizione; sto parlando del fatto che tale riforma non è condivisa nemmeno all'interno del Partito Democratico.

Un'altra dichiarazione che mi lascia particolarmente stupefatta è che essa poggia su spalle robuste e solide. Non so come andrà a finire questo dibattito, perché è importante. Mi auguro, però, che il Governo ascolti le istanze che provengono da noi poveri senatori, che forse non contiamo più, ma diciamo quello che ascoltiamo sul territorio. Se il presidente Renzi non vuole ascoltare noi senatori,

che ormai siamo vecchi e non contiamo più, ascolti i cittadini che sono parte fondamentale del Paese. Faccio riferimento, per esempio, all'elezione dei senatori: non so quanti o chi ascolti Renzi, ma provi veramente ad ascoltare i cittadini, perché tutti affermano che i rappresentanti del popolo devono essere eletti dai cittadini.

Afferma in replica il ministro Boschi ieri che «sono trent'anni che aspettiamo domani per avere poi nostalgia». Ma forse la Ministra non si ricorda che all'interno di quella riforma vera della Costituzione c'era il taglio del numero dei parlamentari, il vero Senato delle autonomie, l'elezione diretta dei senatori. Era una riforma importantissima, che purtroppo la sinistra non ha voluto approvare, basando tutta la campagna sul *referendum* sulla denigrazione di quella riforma. Forse la Ministra non se ne ricorda perché era giovane e presa da altro.

Un passaggio della sua replica in particolare mi lascia stupefatta e lo cito perché riguarda il motivo per cui ho detto queste cose per illustrare l'emendamento 01.3, cioè quando dice che «l'urgenza delle riforme, che sono la madre di tutte le battaglie del Governo, è innegabile e che il Governo manterrà la promessa di cambiare perché quest'urgenza deriva dalle richieste dell'Unione europea».

Questo particolare è fondamentale, signor Presidente, perché ormai stiamo andando verso una situazione in cui l'Italia non conta più nulla, in cui quella che conta è l'Europa, tanto che dice anche il Ministro che dobbiamo fare la riforma perché è l'Europa che ce lo chiede.

A parte il fatto che ormai non contiamo più nemmeno in termini di bilancio, non possiamo decidere come spendere i nostri soldi perché deve essere l'Europa a dircelo e non possiamo fare le riforme sul lavoro e sulle tasse perché dobbiamo rispettare l'Europa e, signor Presidente, l'emendamento che abbiamo presentato è importante perché dice che l'Italia partecipa in "condizioni di parità" (parola chiave) con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento.

Questa parità, signor Presidente, io non la vedo purtroppo. Ed è per questo che abbiamo presentato l'emendamento; una parità non c'è perché l'Italia è discriminata. Lo vediamo tutti i giorni, con quello che sta accadendo con l'immigrazione: perché l'Italia deve sopportare da sola tutto il carico di questi immigrati? Non facciamo parte dell'Europa? Non dovremmo essere uno Stato come tutti gli altri che appartengono all'Europa?

L'Europa ci dice: «Bravi, continuate, dovete accoglierli», ma se andassero in Austria, li rimanderebbero indietro: se sono arrivati in Italia devono restare. Alla faccia della parità!

La scorsa settimana, in un albergo, ho parlato con il portiere romeno e, a parte che non capiva come mai questa riforma non prevedesse l'elezione diretta dove il cittadino può esprimere la propria opinione, mi ha stupito quello che mi ha raccontato sul tema della sicurezza, oltre al fatto che un romeno si interessasse del nostro sistema. E su questo punto subentra la questione della parità dell'Italia con gli altri Stati: in Romania non c'è problema di sicurezza, perché la sera una signora da sola può tranquillamente girare per il parco e per le strade ed essere sicura che non le succede nulla. Forse là la giustizia è gestita in modo diverso dall'Italia. Quel portiere raccontava che se un delinquente riceve una pena, la sconta fino in fondo, e non come avviene da noi: là i delinquenti sono delinquenti e sono trattati per quello che valgono, al contrario di quanto succede in Italia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Un'altra questione vorrei affrontare prima che termini il tempo a mia disposizione: la questione della parità degli Stati per promuovere l'Unione europea. Finché nell'economia vigono regole diverse, noi non saremo al pari degli altri Stati. In Italia abbiamo 10.000 regole da rispettare, a differenza di altri Stati dove non esistono, dove i lavoratori sono sfruttati, lavorano in posti assurdi, sicuramente non salutari. Noi dobbiamo sopportare questa ingiustizia perché fanno parte dell'Unione europea. Manteniamoli nell'Unione europea. Noi abbiamo sempre regole da rispettare e gli altri Stati no. Con questo emendamento auspichiamo una vera parità per far crescere l'Europa e perché vi sia il rispetto dei popoli che la compongono. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.1897.

L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale al nostro esame, che sostituisce l'articolo 55 della

Costituzione, recita come segue: «La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

L'emendamento che sto illustrando sostituisce le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo» con le seguenti: «Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».

In sostanza, secondo l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, l'operato del Governo dovrebbe essere sottoposto al controllo della sola Camera dei deputati, coerentemente con la riduzione del ruolo e dei poteri di controllo del Senato che la vostra riforma propone.

L'emendamento da noi proposto, al contrario, nell'ottica di riequilibrare le forze, mira a lasciare intatto il potere di controllo dell'Esecutivo e del suo operato in mano al Senato. Il controllo dell'azione politica non dovrebbe essere solo della Camera dei deputati ma di tutto il Parlamento, come del resto avviene oggi.

Al riguardo voi parlate sempre delle richieste all'Europa. Non più tardi di qualche mese fa l'Europa ha dichiarato che uno dei grossi problemi dell'Esecutivo italiano e dello Stato italiano in generale è che alle leggi fatte in Aula non seguono i decreti attuativi.

Da quello che mi risulta - quando andavo a scuola si studiava ancora educazione civica - la separazione dei tre poteri serve proprio a questo, al di là del reciproco controllo: il potere legislativo faceva le leggi e il potere esecutivo faceva i decreti attuativi. Adesso voi volete accentrare invece tutto il potere nelle mani del Governo, il quale già adesso non riesce a stare dietro ai decreti attuativi che deve produrre. Figuriamoci dopo, quando farà sia le leggi che i decreti attuativi, se riuscirà a stare al passo. Mi sembra veramente un fatto incredibile.

L'Europa ci chiede di fare in questo modo. Ci chiede di fare i decreti attuativi, che rimangono invece degli *spot* elettorali all'interno dei Palazzi, per portare le leggi nel mondo reale, perché di questo si tratta: le leggi devono arrivare al mondo reale. Fino a che rimangono dentro i Palazzi, esse servono a ben poco e rimangono *spot* elettorali, e non lo dico io, ma l'Europa. Una volta che l'Europa ci chiede una cosa saggia, facciamola, sarebbe auspicabile.

Avevamo una macchina perfetta: i tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) avevano una motivazione per essere separati. Dopo trent'anni di mancato utilizzo di questa macchina volete modificarla dicendo che non funziona, quando l'avete sempre lasciata in garage: tirate fuori questa macchina e fatela funzionare *(Applausi dal Gruppo M5S)*; se non funziona portiamola a riparare.

Sono ormai trent'anni che andate avanti a forza di decreti: destra, sinistra, centro, chiunque vada al Governo, invece di fare l'esecutivo fa il legislativo. Che senso ha? È sempre il senso del potere o forse di sentirsi più bravi di quegli altri.

Riportiamo davvero al centro della vita politica il Parlamento, abbandoniamo questo delirio di onnipotenza secondo cui il Governo è più bravo delle persone elette dai cittadini per rappresentarli dentro le stanze, e vediamo davvero se funziona.

L'emendamento 1.1897 va proprio in quella direzione, soprattutto perché se solo la Camera dei deputati controllerà il potere del Governo è ovvio che con la legge elettorale che vorreste far passare, l'Italicum, praticamente è il controllore che controlla se stesso. Non so, facciamo una nuova troika; una dittatura di una sola persona mi sembra esagerato; facciamo una dittatura a tre e facciamo finta che in tre gestiscano tutti i poteri e si controllino a vicenda; altrimenti ci state prendendo in giro.

La Camera dei deputati non la toccate: le riforme non toccheranno la Camera dei deputati proprio perché, mentre le riforme verranno discusse - e oggi probabilmente farete una Conferenza di Capigruppo per mettere la ghigliottina o per "armonizzare" i tempi, parola più carina alla Camera la discussione non verrà neanche aperta; le portate in Aula, le votate e chiudete la questione.

Questo è un gioco molto sporco, soprattutto per i cittadini che non sono stati informati da una stampa che tutte le volte parla di riforme come l'abolizione del Senato, cosa non vera. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Non si abolisce il Senato; lo abbiamo detto fino all'infinito: il Senato non lo state abolendo ma trasformando in qualcosa che non serve a nulla, senza peraltro accorgervi dei danni che provocate,

come è già avvenuto con il decreto Delrio che, come hanno già detto i miei colleghi in quest'Aula, sta creando grossi problemi agli enti pubblici perché non funziona; ci sono buchi che non fanno girare le cose, e se questa riforma è stata fatta esattamente come il decreto Delrio forse è meglio che ci pensiamo un altro po' e smettiamo di avere fretta. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Se è la Costituzione a non funzionare, la questione è un po' preoccupante a mio modo di vedere: se invece volete governare il Paese da soli, con un solo uomo al comando, senza il libretto di istruzioni, vorrei sapere dove si va a finire perché prima o poi ci si schianta, chiunque sia al comando.

Visto che ieri non mi avete dato la parola quando ho alzato la mano, vorrei chiedere se posso fare mio l'emendamento 1.0.102 ritirato ieri.

L'emendamento 1.0.102 che recita: «La legge dispone l'incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale».

Lo faccio mio perché è completamente coerente con quanto dicevo l'altro giorno in discussione generale, quando parlavo dell'informazione. Lo ripeto per chi magari non era presente in Assemblea in quel momento: l'informazione è completamente assoggettata al potere politico. Mi chiedo come mai c'è tanta fretta di fare le riforme e riformare la Costituzione, ma ancora oggi sono in vigore le due leggi di riferimento sull'informazione: la legge Gasparri e la legge Frattini. *(Applausi dai GruppiM5S e Misto-ILC)*.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, desidero sottoscrivere anch'io l'emendamento fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, desidero illustrare alcuni nostri emendamenti, che insistono sulla composizione di quello che sarà il Senato della Repubblica, già Senato delle Autonomie, e in particolare sul numero dei senatori che andranno a formare questa Assemblea legislativa.

Cari colleghi, abbiamo sviscerato questa riforma nelle sue mille sfaccettature, come giustamente è nostro dovere fare, puntualizzando tutti gli aspetti positivi e soprattutto quelli negativi, chiedendo un confronto e sollecitando delle modifiche al testo così come ci è pervenuto prima dal Governo e così come poi è stato modificato dai commissari e dai relatori in Commissione.

Abbiamo quindi parlato della questione dell'elettività dei senatori, delle competenze della nuova Camera legislativa; abbiamo parlato anche del Titolo V ovvero di un altro degli aspetti su cui incide questa riforma, collegato al Senato, che deve rappresentare effettivamente le istanze delle autonomie locali e delle Regioni.

Abbiamo anche dibattuto sul numero dei senatori che andranno a far parte della nuova Assemblea.

Ebbene, sono state fatte delle considerazioni interessanti: il numero dei senatori è chiaramente legato banalmente a un problema di costi; più saranno i senatori e più si spenderà per la nuova Assemblea; meno saranno e meno si spenderà. Questo è dunque uno dei criteri da tenere in considerazione.

Il numero dei senatori incide anche sull'importante aspetto dei pesi e dei contrappesi tra la Camera dei deputati e il Senato. In particolare è stato sottolineato che in questo momento c'è una sproporzione tra il numero dei deputati e quello dei senatori, da cui risulteranno alcuni rischi per la democrazia, in alcuni momenti specifici della vita della Repubblica. Pensiamo ad esempio all'elezione del Presidente della Repubblica, che può essere guidata - diciamo così - dal Presidente del Consiglio, se trovasse una manciata di senatori favorevoli alla proposta della maggioranza: trovare una dozzina di senatori in un Senato non elettivo è ovviamente cosa facile e noi tutti abbiamo discusso e puntualizzato come questo sia in effetti un rischio per la democrazia. In questo momento vorrei mettereda parte le considerazioni

sul numero dei senatori che comporranno la nuova Assemblea, sono prettamente politiche per entrare nel merito di questo argomento da un' altra prospettiva.

Lo faccio mio perché è completamente coerente con quanto dicevo l'altro giorno in discussione generale, quando parlavo dell'informazione. Come cittadino e senatore, chiedo al Governo, che ha redatto questo disegno di legge e ai relatori - quali sono stati i criteri adottati nel determinare puntualmente il numero dei senatori che faranno parte del nuovo Senato. Quali sono stati gli arcani algoritmi che avete usato per determinare questo numero? Questo numero è pure cambiato perché, di fronte ad una prima ipotesi di 150 senatori, di cui 21 nominati dal Presidente della Repubblica, si è poi passati ad una seconda formulazione che riduce questo numero a 100, inclusi i cinque nominati dal Capo dello Stato.

Vorrei sapere come è stato determinato questo numero. Questa è una riposta che, proprio perché causa tutti quei problemi di democraticità che ho tratteggiato in precedenza, dovete all'Aula e ai cittadini tutti.

Esiste una tacita regola, non scritta in nessuna Costituzione, sulla quale siamo tutti d'accordo, secondo cui il numero dei senatori deve essere proporzionato agli abitanti del Paese che l'Assemblea rappresenta. Nessuno di voi potrà tollerare un aumento spropositato dei senatori in misura di 3.000 o 10.000 per un Paese come l'Italia: sarebbe considerato da tutti eccessivo. Allo stesso modo, credo che tutti voi converrete sul fatto che un numero estremamente ridotto di senatori - penso, ad esempio, ad una decina o ad una ventina - non sarebbe in grado di esercitare quelle stesse funzioni di rappresentanza.

Ebbene, cari colleghi e care colleghe, esiste questa regola non scritta. Arduo è però il compito nel determinare quale sia l'esatto fattore di proporzionalità, anzi ottimale. Qual è il numero ottimale nella composizione di un'Assemblea affinché questa possa essere rappresentativa?

Per poter affrontare questa non facile materia, credo, cari colleghi, che sia necessario - così come anche in altre situazioni che quotidianamente noi affrontiamo in quest'Aula - prendere in considerazione ciò che succede negli altri Paesi europei: quell'Europa della quale facciamo parte ed alla quale dobbiamo guardare ogniqualvolta dobbiamo prendere delle decisioni importanti. Occorre quindi, per inquadrare il problema del numero dei senatori, verificare cosa succede negli altri Paesi europei, cioè quale sia la composizione delle Assemblee legislative negli altri Paesi, specialmente in quelli nei quali vi è una Camera alta, così da costruire il quadro entro il quale noi ci collochiamo, sia con lo stato *de facto*, cioè con la Costituzione vigente, sia con la nuova Costituzione, quella che scaturirà dalle proposte del Governo e dalle proposte emendative che sto qui illustrando.

Apprendiamo che nel Regno Unito, ad esempio, ci sono 1.477 deputati, suddivisi tra 650 nella Camera bassa e 827 nella Camera alta. L'Italia, com'è noto, ha 951 parlamentari, mentre la Francia 920, un numero simile al nostro. La Germania, invece, ne ha 691, un numero considerevolmente inferiore; la Spagna - e questo è un Paese con il quale dobbiamo comunque rapportarci - ne ha 614.

Questi numeri da soli però non bastano per costruire e tratteggiare il quadro entro il quale ci dobbiamo rapportare, così da addivenire a quella che è la soluzione per la nuova Camera legislativa. Bisogna infatti mettere in relazione questi numeri con la popolazione effettiva degli Stati. Il Regno Unito, ad esempio, ha una popolazione di 62 milioni di abitanti, simile all'Italia, che conta 60 milioni di abitanti. La Francia ha 65 milioni di abitanti, la Germania 81 milioni, mentre la Spagna 46 milioni. Occorre quindi introdurre un nuovo parametro, del numero di senatori normalizzati alla popolazione del Paese. Poiché si usa tradizionalmente il numero di parlamentari per 100.000 abitanti; ecco quindi che l'Italia, con il valore numerico di 1,6 parlamentari per ogni 100.000 abitanti, si colloca ben al di sopra di Paesi quali la Polonia, la Francia (1,4), i Paesi Bassi (1,3), la Spagna (1,3) e la Germania il cui rapporto è addirittura pari allo 0,8.

Sapendo che la Germania è un Paese a grandissima tradizione democratica è quello a cui dobbiamo riferirci: ogni proposta di riforma, se vuole veramente allinearsi con le grandi democrazie europee, non può prescindere da questo dato numerico e dunque la nostra proposta emendativa, che prevede l'abbassamento a 380 deputati e 100 senatori, permetterebbe al nostro Paese di allinearsi perfettamente

al dato tedesco. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Preciso che l'emendamento 1.0.101 non può essere sottoscritto in quanto pubblicato in un fascicolo annesso con già scritta la parola «ritirato» *(Commenti del senatore Giarrusso)*.

MUNERATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un tema molto importante in questa riforma costituzionale è la tutela della sovranità popolare. Tra le modifiche proposte nel testo di riforma indicato dal Governo si ribadisce, tra l'altro, che il Senato della Repubblica esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato, gli enti costitutivi della Repubblica e partecipa all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.

A noi sembra invece che il Senato della Repubblica abbia un ruolo esclusivamente limitato ad eseguire gli ordini dell'Unione europea, che ormai ha preso il sopravvento su qualunque decisione interna di qualunque Stato sovrano la componga, ben oltre i limiti delle effettive competenze autorizzate dai trattati. È frase comune ormai sentire: «È l'Europa che ce lo chiede» e quindi dobbiamo farlo. Sarebbe più corretto dire «È l'Europa che ce lo impone» e quindi noi veniamo qui a discutere ciò che l'Europa ci obbliga a fare.

Tutte queste parole sono volte a farvi ben capire che siamo sudditi dell'Europa, sotto ricatto dello *spread* o del non concedere crediti: l'Europa e il Fondo monetario internazionale comandano a casa nostra. Il peggio del peggio è successo in Grecia e in Ungheria, dove il potere europeo si è sostituto a Governi democraticamente eletti, imponendo le proprie regole e direttive in cambio di aiuti economici; aiuti che il Paese dovrà comunque restituire con tanto di interessi, quindi nulla di regalato e per assurdo la grande Germania, quella che alza sempre la voce, guadagna sugli interessi che il popolo greco sta pagando con la fame. Non esagero quando parlo di fame: mancano medicine, hanno chiuso scuole e ospedali.

L'Europa, sotto il nome di «troika», ha salvato le banche greche e di conseguenza ha evitato grosse perdite alle banche che dominano l'Europa, ma sta facendo morire il popolo greco.

Questa faccenda mi sta molto a cuore, perché temo veramente che questo Governo (il suo Governo, presidente Renzi) sia sulla retta via per farci arrivare ad essere come la Grecia. Questa non è l'Europa dei popoli, non è l'Europa che ha il rispetto della sovranità e della democrazia dello Stato, ma è l'Europa dei conti in ordine, del rigore e della disperazione dei popoli, lontana dai problemi delle famiglie e vicina agli affari di banche e potenti. Questo strapotere delle istituzioni comunitarie è diventato sempre più forte attraverso i trattati istitutivi, ma ogni volta che si è dovuta scontrare con il voto popolare, ogni qualvolta è stato possibile sottoporre a *referendum* la ratifica di un trattato comunitario, ne è uscito sconfitto, il popolo lo ha bocciato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Qui da noi però non si può, in Italia non è possibile procedere a un vero confronto popolare sui poteri dell'Unione europea, perché la nostra Costituzione non prevede o meglio vieta in via generale di sottoporre a *referendum* i trattati internazionali.

A ben considerare, anche il nuovo cosiddetto "Trattato europeo" in via di definizione che rappresenta una novità assoluta anche rispetto ai precedenti e creerà l'ennesimo strappo istituzionale e funzionale, se sarà recepito in via ordinaria nel nostro Paese, senza tener in alcun conto la sua eccezionalità ed i suoi effetti, sarà di fatto un corpo esterno al sistema dell'Unione, non elaborato con le procedure da esse previste. Sarà un accordo che interviene tra Stati dell'Unione, ma non in quanto membri dell'Unione, bensì in quanto soggetti dell'ordinamento internazionale.

Le stesse istituzioni dell'Unione dovranno operare all'interno di un sistema normativo ad esse estraneo.

Al fine di evitare ulteriori cessioni di sovranità nazionale, attraverso ratifiche di trattati internazionali spesso senza garanzie su come e a quali condizioni tale sovranità sarà trasferita, sarebbe necessario modificare arricchendolo l'articolo 80 della Carta costituzionale, inserendo un comma aggiuntivo che stabilisce che le Camere autorizzano, con legge costituzionale, la ratifica dei trattati internazionali che comportano limitazioni di sovranità. In tal caso si attiverà la particolare procedura di approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 138 della Costituzione, che, nel caso di assenza di maggioranze qualificate richieste, attiverà la procedura referendaria, prevedendo un confronto

popolare fondamentale ed imprescindibile nel caso di deleghe di competenze e poteri ad istituzioni sovranazionali, tali da porre in discussione la sovranità stessa del nostro Paese.

Questo, signor Presidente, per dare diritto al popolo italiano di esprimere il proprio parere direttamente, perché ultimamente ci sembra che in questo Governo - lei, in particolare, presidente Renzi - si sia più alle prese e gratificato dai complimenti della Merkel, che non dal futuro degli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 1.1931 e procedo alla sua illustrazione.

L'emendamento sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, alinea «Art. 5», quarto comma, che recita: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali», con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione».

Vorrei fare un paio di premesse. Premetto che, se venisse accolta la proposta del Movimento 5 Stelle di sottoporre preliminarmente ai cittadini, tramite *referendum* consultivo di indirizzo, i principali nodi di questa riforma, potremmo nell'immediatezza in quest'Aula passare a discutere di questioni ben più importanti per l'Italia e per gli italiani quali, ad esempio, il problema del lavoro e dell'occupazione. Ma tant'è. Supero questa premessa nella consapevolezza che non appoggerete mai questa proposta, cioè quella di consultare i cittadini; non dopo che i sondaggi danno il 76 per cento degli italiani favorevoli ad un Senato elettivo, cioè esattamente l'opposto di quanto perseguito dal Governo.

Anche qui, nei prossimi giorni, assisteremo ad un mare di disinformazione. Verrà detta probabilmente anche qualche bugia. Se parliamo di bugie, non posso non citare il breve intervento di ieri del ministro Boschi che a sua volta ha citato Amintore Fanfani e ha dichiarato che le bugie in politica non servono.

Eppure, signori, questa è una riforma fondata sulla menzogna. È lo stesso film che abbiamo già visto con l'abrogazione delle Province: nei fatti non ne è stata abrogata nemmeno una. Eppure abrogando le elezioni provinciali, quelle sì, si è fatto intendere che fossero state abrogate pure le Province. E su questo avete fatto una campagna elettorale.

Ma la cosa più grave è che ad alimentare queste false credenze è lo stesso Presidente del Consiglio. Vorrei citare uno tra i suoi tanti *tweet*: «Via i senatori»; «Se si chiude» (riferendosi al provvedimento) «l'Italia cambia verso».

Via i senatori significa la chiusura del Senato, cioè la sua abrogazione: in realtà non viene abrogato alcunché, se non naturalmente l'elezione dei senatori.

E allora, ministro Boschi, che mi spiace non sia qui presente: chi dice le bugie? Chi ha detto ai cittadini che ci sarebbero stati risparmi per un miliardo di euro? Poi, probabilmente un collaboratore di Renzi gli avrà detto: «Signor Presidente, il Senato ha un bilancio di 500 milioni: come fa a risparmiare un miliardo?». Il giorno successivo, su tutti i giornali sono comparsi i titoli: «Via il Senato, risparmi per rimborsi e indennità di 500 milioni di euro». Ho fatto mettere a verbale, in un precedente intervento, gli articoli dei quotidiani, naturalmente di levatura nazionale, che titolavano in questo modo. Quotidiani il cui editore è il tesserato n. 1 del Partito Democratico. Ma è falso anche questo! Citando 500 milioni di euro di risparmi, hanno sbagliato di circa 450 milioni. Scusate se è poco!

Sono bazzecole.

Eppure ci troviamo davanti ad un falso deliberato perché porta consenso popolare parlare di risparmio dei costi della politica, ma il problema è che voi ne parlate solo. In Commissione respingete tutti gli emendamenti che vanno in questa direzione, cioè nella direzione dei risparmi dei costi della politica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'ultima bugia che voglio citare è quella di sostenere che questa riforma costituzionale non rappresenta una svolta autoritaria nel nostro Paese: lo sostengono i maggiori costituzionalisti, tranne uno, e non li cito. Lo sostiene mezzo Parlamento con appassionati interventi di rappresentanti di tutti i Gruppi.

Non siamo stati noi del Movimento 5 Stelle a definirla una «riforma spaventosa», ma uno dei più autorevoli rappresentanti, forse il più autorevole, del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Dunque chi sta mentendo veramente, ministro Boschi?

Tornando all'emendamento 1.1931, l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale innova l'articolo 55 della Costituzione. Esso reca una elencazione delle funzioni di un Senato profondamente rivisitato, secondo la più incoerente delle riforme: viene mantenuto, ad esempio, ipocritamente, la denominazione di Senato della Repubblica ma i senatori cessano, secondo il dispositivo del disegno di legge, di condividere insieme con i deputati la rappresentanza della Nazione, *ex* articolo 67 della Costituzione, secondo cui «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Si tratta dell'unico articolo della Carta che espressamente si riferisce alla rappresentanza politica e che nel testo vigente, fa di ogni membro del Parlamento il rappresentante della nazione, intesa come una rappresentanza vivente della collettività del popolo; esclusivamente i deputati dunque, nell'ipotesi di questo disegno di legge, rappresenteranno la Nazione, non già i senatori in quanto figli, evidentemente, di un dio minore.

L'Assemblea del Senato diviene rappresentanza delle istituzioni territoriali e non più della Nazione e del popolo. Questo passaggio è particolarmente importante perché racchiude tutto il senso della riforma. Il Senato secondo i proponenti non rappresenterà più il popolo e i cittadini, in teoria non avrà l'obbligo di rappresentare gli interessi dei cittadini, ma rappresenterà le istituzioni locali. Ciascun senatore rappresenterà l'istituzione che lo ha nominato, quindi il rispettivo Consiglio regionale o meglio il partito politico di appartenenza e quindi la segreteria politica che ha proceduto alla sua designazione e ne ha avallato la nomina.

Invero, perché si abbia rappresentanza della Nazione, nell'accezione di cui all'articolo 67 della Costituzione vigente, è necessaria una provenienza da elezioni popolari periodicamente convocate. Questo è un punto particolarmente importante: un'elettività di secondo grado nell'ambito di membri comunque eletti dal corpo elettorale presso gli enti locali è evidentemente preclusiva di ogni possibile ipotesi di rappresentanza della Nazione.

In tema di rappresentanza, secondo il dettato del disegno di legge costituzionale, il Senato rappresenterà dunque le istituzioni territoriali. Ciò fa emergere non pochi problemi di legittimità anche costituzionale. Con il nostro emendamento 1.1931 proponiamo, al comma 1, capoverso "articolo 55", quarto comma, di sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali» - non più dunque le istituzioni territoriali - «nell'ambito della Nazione». Quindi c'è un richiamo diretto alla rappresentanza delle comunità territoriali, ma nell'ambito nazionale.

Chiediamo con questo emendamento che il Senato della Repubblica rappresenti collettività pur territoriali, ma nell'ambito della Nazione, e non solo le istituzioni di provenienza, o in ultima analisi i partiti di provenienza, come di fatto avviene in questo disegno di legge.

La prima parte della Costituzione non è stata per fortuna intaccata dalla riforma. Non si può quindi prescindere dal principio cardine dell'articolo 1 della Costituzione secondo il quale la sovranità del popolo esige che la costruzione dell'ordinamento sia riservata al popolo sovrano. In altre parole, la nostra democrazia attribuisce la creazione del diritto al popolo nell'ambito delle sue istituzioni rappresentative e non certo ai suoi enti locali o ai loro rappresentanti. Affermavano anche i Costituenti che il fulcro dell'organizzazione costituzionale...

PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, il tempo a sua disposizione è terminato.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Vado direttamente alla conclusione.

Proponiamo con il nostro emendamento che il Senato della Repubblica rappresenti le collettività territoriali nell'ambito della Nazione e quindi interessi pubblici condivisi, non più formalmente istituzioni le territoriali di appartenenza e, in ultima analisi, il proprio partito nella persona della segreteria politica che ne ha designato e disposto la nomina a senatore. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sui lavori del Senato

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, l'Aula del Senato è impegnata da ieri mattina nell'esame di un provvedimento di straordinaria importanza, che quindi deve essere esaminato, così come lo è stato già in Commissione, con tutta l'attenzione, la prudenza e l'equilibrio di cui l'Assemblea è capace.

Constato però che, dalla mattina di ieri ad oggi, non abbiamo ancora terminato l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 di un provvedimento formato da 40 articoli. Il numero totale degli emendamenti, come sappiamo, è di circa 8.000, e mi permetta di esibire nel suo peso fisico il volume che racchiude gli emendamenti soltanto all'articolo 1. I nostri banchi non ci consentono di tenere, per poterli consultare, i volumi degli emendamenti finora stampati.

Non entro nel dettaglio, perché non conosco i dati, né del quantitativo di carta che è stato consumato né del costo dell'operazione.

FERRARA Mario *(GAL)*. Uguale a quella del DEF, che abbiamo approvato in mezza giornata.

ZANDA *(PD)*. Voglio dire, però, che, come chiunque di noi è in grado di calcolare, anche approssimativamente, con questo ritmo questo provvedimento non potrebbe essere completato nel suo esame neanche entro il 2014.

La questione comporta naturalmente anche conseguenze sull'andamento dei lavori; su altri disegni di legge che devono essere esaminati e su decreti-legge che devono essere convertiti. Ieri c'è stata la richiesta, da parte di un Gruppo parlamentare importante (e l'aveva già avanzata la settimana passata un altro Gruppo parlamentare), affinché il Senato aprisse un dibattito su politiche internazionali.

Sono questioni di grande di rilevanza, sulle quali tutti abbiamo necessità di confronto politico e di approfondimento.

Per capire da che parte stiamo andando, per capire quali sono le nostre intenzioni, senza in questa fase fare alcun richiamo al Regolamento, ma sapendo che a un certo punto il richiamo al Regolamento può essere necessario, io chiedo che venga convocata la Conferenza dei Capigruppo perché tra Capigruppo ci si possa parlare e stabilire quale percorso intendiamo fare insieme (io mi auguro di comune accordo) e si possa programmare in modo che il provvedimento venga esaminato con tutta l'accuratezza necessaria, ma sapendo che questo processo di discussione degli emendamenti possa alla fine portare a un risaltato.

Noi siamo qui perché abbiamo tutti un mandato. Il nostro mandato è quello di esaminare i provvedimenti, con la fattività che comporta alla fine una decisione. Io sono interessato ad ascoltare i Capigruppo, a confrontarmi con loro, perché venga definito un programma dei nostri lavori. In questo modo noi non possiamo andare avanti e ringrazio la Presidenza del Senato se vorrà convocare appena possibile la Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato ha già convocato la Conferenza dei Capigruppo alle ore 15, come da comunicazioni che, almeno a me, sono pervenute poco fa dal Servizio dell'Assemblea. Penso che anche i Presidenti dei Gruppi siano stati informati.

Lo dico perché, siccome vi sono altre richieste di intervento, si tenga conto che la riunione della Conferenza dei Capigruppo era già stata convocata, per la verità prima ancora dell'intervento del presidente Zanda.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, lei certamente dice una mezza verità se dà comunicazione all'Aula che il presidente Grasso ha preso questa decisione.

PRESIDENTE. Io non dico una mezza verità, ma una verità pervenutami dai messaggi inviati dal Servizio dell'Assemblea. Si scusi con la Presidenza, senatore Ferrara.

FERRARA Mario *(GAL)*. Lei, signor Presidente, dice una mezza verità.

PRESIDENTE. Dico una verità, senatore Ferrara. La richiamo quindi alla correttezza nel suo modo di

esprimersi.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, io sono un Capogruppo e sto svolgendo un intervento. Lei ha il diritto di darmi la parola e di togliermela se io pronuncio delle frasi sconvenienti. Questa non è una frase sconveniente, e la invito a non interrompermi più. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Crosio)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, anche la natura dei nostri rapporti, che è di rispetto, mi consente di ribadirle che non può dire «una mezza verità». Ho dato una notizia, e ho anche detto come mi è stata comunicata. Questo è un fatto che non è opinabile.

Concluda il suo intervento e sostenga le sue ragioni liberamente.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, ella sta riferendo una mezza verità. Mi faccia compiere il ragionamento e glielo dimostrerò, o almeno tenterò di farlo. Se mi interrompe, ciò non può avvenire. Dopodiché, potrei citarle almeno una trentina di suoi interventi in cui lo stesso rispetto che io sto avendo per la Presidenza ella non lo ha mantenuto.

Il Presidente del Senato, nel convocare una Conferenza dei Capigruppo, certamente non lo ha fatto di sua spontanea volontà, ma per avere già sentito i Presidenti dei maggiori Gruppi di maggioranza e di opposizione. Ecco perché è una mezza verità.

Il fatto che lei abbia "annusato" che c'è stata questa liberalità nasconde il fatto che da parte della Presidenza del maggior Gruppo presente in Senato oggi si sta compiendo, o meglio inanellando, qualcosa che dà compiutezza a quella che nei discorsi di alcuni (e adesso anche nel mio) viene giudicata non più come la legittima aspirazione della maggioranza a veder approvati i propri disegni e le proprie proposte, ma a quella che comincia a denotarsi come, se non una dittatura della maggioranza, un'arroganza della maggioranza. *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-ILC e dei senatori Minzolini, Bignami e De Petris)*.

Giustappunto, ho già ricordato in Conferenza dei Capigruppo che l'unico precedente di contingentamento dei lavori inerenti a modifiche della Costituzione è avvenuto l'11 marzo del 2004, dopo che i lavori relativi alla riforma, che poi non fu approvata dal popolo italiano che votò contro il *referendum* confermativo, erano proceduti dal 22 gennaio dello stesso anno sino all'11 marzo e si erano quindi già tenute 14 sedute di votazione di emendamenti.

Noi siamo alla seconda seduta di votazione di emendamenti. In quel caso, fra le altre cose, c'era stata una contingenza particolare e cioè il malore del ministro Bossi. Fu avanzata una richiesta e si decise di non contingentare i tempi dei lavori, ma di fissare una scadenza dei lavori la cui ripresa fu programmata per il 25 marzo.

Ma lì c'è un'altra grande e totale verità. Basterebbe vedere i verbali per capire, dal numero degli interventi dell'opposizione, che quella modifica della Costituzione fu fatta con un sostanziale accordo. A parlare per l'altra metà dell'emiciclo furono sostanzialmente due senatori: il senatore Bassanini e il senatore Amato. La senatrice Finocchiaro non faceva parte di questo ramo del Parlamento. Lo dico perché ho commesso l'errore di volerne studiare le mosse e i comportamenti e poi mi sono reso conto che non aveva parlato perché non era membro di questo ramo del Parlamento. Tutti gli altri stettero muti e soltanto perché ci fu un sostanziale accordo, la riforma si fece.

Oggi invece si vuole fare questa riforma senza un sostanziale accordo. Si vuole fare con arroganza e si vuole fare interpretando l'atteggiamento del presidente del Consiglio Renzi come fosse un novello De Gaulle. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Minzolini)*.

Nella storia delle modifiche delle Costituzioni c'è soltanto un precedente del 1958 quando De Gaulle, chiamato dopo la crisi francese nel luglio del 1958, fece lavorare un'apposita commissione composta da illustri costituzionalisti, si presentò l'11 settembre (l'ho letto nel libro del senatore Quagliariello) del 1958 e dopo tre giorni di esame in Aula la modifica fu approvata. Renzi non mi sembra sia De Gaulle. La Francia non mi sembra sia l'Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Minzolini)*. La crisi credo sia tutta italiana, e non c'è una OAS o altri che tramino per ricondurre l'Italia a più tristi situazioni istituzionali.

Il ruolo che sta recitando oggi in quest'Aula la maggioranza è quello di una triste comparsa. È la comparsa di chi gioca su due sponde, perché vedo nel numero e nella qualità degli interventi della maggioranza una sottaciuta volontà di far capire al Paese che tutto quello che la maggioranza è obbligata a fare da quello che si prospetta come un padre padrone non è poi tanto congeniale alla loro formazione e alla loro sottaciuta volontà. Si sta, però, giocando su due sponde nel senso che, se tutto va male, si liberano di Renzi e, se tutto va bene, si impossessano del potere.

Vorrei sapere, però: ma voi, se al posto di Renzi vi fosse Berlusconi, con la preoccupazione di mettere tutto in mano a Berlusconi, votereste mai una siffatta riforma? *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Misto-ILC e Misto-MovX e del senatore D'Anna)*.

Il gioco è ancora a due sponde perché - come oggi ha affermato una giornalista de «l'Unità» in una trasmissione di «La7» - basterebbe che Renzi venisse qua e annunciasse di essere d'accordo sul Senato elettivo per smontare tutta l'opposizione. Perché non lo fa? L'intento è quello di andare ad elezioni anticipate, mettendosi tutto in mano e cambiando la compagine dei parlamentari sia alla Camera che al Senato? Non si capisce. In verità, non si capisce se ci è o ci fa. Secondo metà del popolo italiano ci è, ed è eccessivamente presuntuoso. *(Applausi dai Gruppi GAL e M5S)*.

Gli ho ricordato di leggere un libro - che lui mi ha detto di avere letto, anche se adesso ho dei dubbi - cioè «Il giorno della civetta». Bisognerebbe ricordare, come diceva Sciascia, che in Italia, che è un Paese ancora giovane quanto a democrazia, forse ci sono troppi ruffiani e che, contemporaneamente, ogni tanto il capitano dei carabinieri ritiene di essere bravo, ma pensando di essere troppo bravo - lo dico con le parole di Zecchinetta - è anche troppo presuntuoso. *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, LN-Aut, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, in riferimento alla mia affermazione, le ribadisco che il Servizio dell'Assemblea...

FERRARA Mario *(GAL)*. Basta!

PRESIDENTE. Stia al suo posto.

Dicevo che il Servizio dell'Assemblea ha poc'anzi inviato ai senatori che fanno parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari un messaggio annunciandone la convocazione.

FERRARA Mario *(GAL)*. Non è così!

PRESIDENTE. Non urli. La richiamo all'ordine. Si segga e stia calmo. Se deve cercare protagonismo così, è un vecchio metodo che conoscono tanti.

FERRARA Mario *(GAL)*. La sua osservazione è pregna di piccineria!

PRESIDENTE. Pertanto, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari era stata convocata prima ancora dell'intervento del senatore Zanda.

FERRARA Mario *(GAL)*. Il problema è la piccineria alla quale lo stiamo riconducendo!

PRESIDENTE. Urli quanto vuole, starnazzi quanto vuole!

FERRARA Mario *(GAL)*. Ho affermato che lei sta dicendo una mezza verità.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Poiché hanno chiesto di intervenire tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari, faccio presente che, fermo restando che qui, in Aula, si può discutere di tutto, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si terrà comunque alle ore 15.

Prego, senatore Mauro.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, avendo appreso che è stata convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, peraltro in niente affatto singolare, ma probabilmente auspicata, coincidenza con le richieste del senatore Zanda, ai fini di rendere i lavori della Capigruppo ancora più sintetici e in grado di portarci ad individuare soluzioni equilibrate, vorrei dare un'informazione certa al senatore Zanda su quanto si spende perché tutti abbiano la documentazione. *(Applausi della senatrice Bottici)*. È molto semplice, senatore Zanda: fare queste cose costa quanto costa la democrazia e la

libertà! *(Applausi dai Gruppi PI, M5S, LN-Aut, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*. Questo è il prezzo! Questo è quanto valgono la nostra libertà e la nostra democrazia!

Credo che sarebbe auspicabile che i lavori della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari smentissero quello che stiamo ascoltando da questa mattina; mi riferisco alle dichiarazioni di esponenti del Governo che già annunciano la ghigliottina, tagliando la possibilità del Parlamento di essere libero e di garantire un percorso costituzionale di buon senso e facendo a pezzi la libertà dello stesso Presidente del Senato. *(Applausi dai Gruppi PI, M5S, LN-Aut, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX. I senatori del Gruppo M5S esibiscono il tomo degli emendamenti)*.

Questo è il prezzo della libertà e della democrazia, il costo che oggi anche il senatore Zanda conosce. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Misto-SEL e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Peraltro, si diffondono anche cifre non corrette sui costi del Senato per giustificare alcune riforme, quindi si potrebbe dire che la democrazia non ha prezzo. *(Commenti della senatrice Taverna)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il presidente Zanda dovrebbe saperlo, ma vorrei spiegargli, anche se è al telefono, come si fa ad essere ecologisti. L'importante è assicurarsi che tutto venga riciclato, cosa che non avviene. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Magari potevamo riciclare, presidente Zanda, anche tutti i fascicoli di emendamenti presentati da tantissimi esponenti del vostro Gruppo alla riforma Berlusconi.

Il presidente Zanda ha scelto di fare questa discussione qui in Aula. Siamo stati tutti raggiunti da giornalisti che ci dicevano che il Presidente del Gruppo del Partito Democratico aveva chiesto al presidente Grasso di convocare la Conferenza dei Capigruppo. Da questa mattina leggiamo sui giornali dichiarazioni di esponenti del Governo che, al posto del presidente Grasso e di questa Assemblea, e forse senza leggere il Regolamento, decidono che il voto segreto non è ammissibile; così stiamo assistendo ai loro annunci di contingentamenti e tagliole.

Vorrei dire con pacatezza alcune cose. Noi siamo stati in Commissione, dove abbiamo posto vari problemi. Ad oggi, né io né moltissimi senatori che hanno partecipato ai lavori della Commissione abbiamo ricevuto risposte soprattutto da parte del Governo.

Oggi stiamo facendo quello che spetta ed è non solo diritto, ma dovere di ogni senatore, cioè illustrare le proprie posizioni e i propri emendamenti. Se il presidente Zanda fosse stato magari più attento, avrebbe sentito in tutti questi giorni una serie di interventi, cito ad esempio il senatore Azzollini che è intervenuto prima, che ponevano problemi molto seri dal punto di vista tecnico, o la senatrice Petraglia, che poneva questioni molto serie dal punto di vista del rapporto tra quello che decideranno alcuni rappresentanti delle Regioni qui e quelli che invece saranno gli Esecutivi.

In sostanza, si tratta di questioni molto articolate, su cui ci sono oltretutto dei vuoti e delle contraddizioni nel testo del Governo.

Senatore Zanda, questo non è un provvedimento come tanti altri, che peraltro nell'ultima riunione dei Capigruppo voi avete scientemente deciso (penso ai decreti-legge) di voler posticipare rispetto alla discussione sulla riforma costituzionale. Siete voi che avete scelto addirittura di non ritirare gli emendamenti in Commissione cultura per evitare accuratamente che il cosiddetto decreto cultura e turismo potesse arrivare in Aula. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*. E siete voi che avete scelto di posticipare a dopo l'esame del «decreto cultura» anche la discussione del «decreto competitività».

Le possibilità, allora, sono due. La prima è che si tratti di provvedimenti che non hanno alcun peso né alcuna rilevanza e magari in alcuni casi riferendomi ad alcune misure contenute nel «decreto competitività» potrei dire, dannosi. In questo caso, dovete evidentemente modificare i vostri provvedimenti. La seconda possibilità è che evidentemente, invece di dare risposte a quello che accade nel Paese, alla sua crisi, ai grandi problemi sociali ed occupazionali - non passa giorno che non si

perdano posti di lavoro - portate avanti solo ed unicamente questa discussione, e non so se per un puntiglio del Presidente del Consiglio, per medagliette o - per come si è detto in quest'Aula - per altri disegni oscuri.

In merito al contingentamento, non credo che dovremmo spendere chissà quante parole. Siamo davanti ad una revisione costituzionale e non ad un provvedimento come gli altri, ad un altro disegno di legge di conversione dei tanti svariati decreti-legge che ci fate discutere quotidianamente. In questa sede noi stiamo discutendo dell'architettura costituzionale, di questioni che riguardano il sistema democratico e il futuro della democrazia non solo del Senato, ma del nostro Paese più in generale.

Credo, quindi, che tutti quanti abbiamo il dovere, e non solo il diritto, di fare una discussione seria ed approfondita *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, LN-Aut, Misto-ILC e Misto-MovX e del senatore Minzolini)*. Non è accaduto. E pensare di venire a contingentare o, anche peggio, farci sapere addirittura dai giornali che i voti segreti non saranno ammessi, è grave. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, LN-Aut, Misto-ILC, Misto-MovX e del senatore Minzolini)*.

E almeno risparmiateci l'ipocrisia di far finta di chiedere in Aula la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, quando da ieri si tenta di convocarla, per decidere il contingentamento. Perlomeno assumetevi la responsabilità che volete ciò in modo assolutamente, e non solo genericamente, antidemocratico e davvero lesivo. Non credo che esista Paese in Europa, in America latina o in altra realtà nella quale si sta adesso discutendo, dove qualcuno abbia pensato di contingentare i tempi della discussione di una revisione costituzionale così pesante che potrà produrre effetti molto gravi per il Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, LN-Aut, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato molti ragionamenti che, in punto di teoria, sono perfettamente condivisibili. Come non accettare il fatto che, per una legge di revisione costituzionale, debba essere previsto tutto il tempo necessario? Come non immaginare che, per una legge di revisione costituzionale così importante, non ci debba essere il tempo per esaminare tutti gli emendamenti migliorativi e tutti i contributi? Come non immaginare ciò in un'Aula che, per di più, è in prima linea rispetto a questa revisione, dove proprio i senatori devono sentirsi chiamati in trincea a difendere, a migliorare, a riqualificare il lavoro di revisione costituzionale che riguarda questa Camera?

Ho due esempi davanti. Ricordo come facemmo la riforma costituzionale nel 2005, e lo dico non in tono polemico. Molti elementi significativi di quella riforma li ritrovo nella riforma che oggi andiamo a fare. Purtroppo allora ci fu un *referendum* che ne bloccò la definitiva approvazione, e non certamente per nostro stimolo. Ma ho anche un altro esempio: il lavoro compiuto in Commissione. Senatrice De Petris, ho passato anch'io qualche giorno in Commissione e devo dire che dopo la prima sera in cui approvammo - da un lato - l'ordine del giorno Calderoli e - dall'altro - il testo base del Governo, nonostante si trattasse di due documenti assolutamente incompatibili tra di loro, demmo un senso ai contenuti che avremmo voluto dare al progetto di revisione costituzionale. Nel frattempo demmo il via alla possibilità, tecnicamente parlando, di proseguire la discussione in Commissione.

Io penso che quella scelta fu giusta perché da un lato ribadimmo i concetti e i criteri che dovevano ispirare una legge di riforma e di revisione costituzionale, ma dall'altro non interrompemmo questo processo.

Il lavoro in Commissione è stato importante; mi riferisco al lavoro del presidente Calderoli, a quello della presidente Finocchiaro e di tutti coloro che vi hanno partecipato. Ricordo che non ci fu un atteggiamento ostruzionistico. Ricordo che ci fu un incontro in base al quale alle 15 si decise che il lavoro si sarebbe concluso alle 17,30 dello stesso giorno. Mi pare di ricordare che quel lavoro fu molto importante e molto positivo, perché a quel testo base che votammo inizialmente, proprio per non interrompere il processo riformatore, furono introdotte tante e tali modifiche da arrivare al testo che oggi è in discussione in Aula, che è totalmente difforme dal testo iniziale che presentò il Governo

Renzi in quell'occasione. Rivendichiamo quindi fino in fondo il fatto di aver partecipato da protagonisti a questo cambiamento.

Oggi siamo all'esame dell'Assemblea. Ho fatto due conti - scusate la mia concretezza - e 8.000 emendamenti, facendo conto che ogni Gruppo di opposizione possa fare un intervento di dieci minuti, e quindi equivalgono a 30 minuti, sono 240.000 minuti; se non sbaglio le divisioni, parliamo di 4.000 ore e quindi di circa 200 giorni. Questo è quanto ci aspetta se non attiviamo nessun meccanismo che non dico contingenti o attivi ghigliottine o altro, ma che consenta a noi in quest'Aula di riproporre le stesse modalità di miglioramento concreto di un testo che riteniamo sia stato fatto in una Commissione dove ben si è lavorato, ma che probabilmente può avere qualche altra ipotesi di miglioramento in quest'Aula. Tuttavia, a fronte di 8.000 emendamenti e di 200 giorni di lavoro tendenzialmente ostruzionistico, ho l'impressione che questo lavoro sia davvero molto difficile da fare.

Non mi do risposte, ma dico solamente che abbiamo bisogno di capire bene quale sia il testo uscito dalla Commissione. È un progetto di revisione costituzionale importante, fondamentale soprattutto per quest'Aula, per questo Palazzo e per questa istituzione vecchia di 2.000 anni. Abbiamo bisogno di fare bene le cose e abbiamo bisogno allora di superare solo una discussione di carattere esclusivamente ostruzionistico per entrare forse, finalmente, anche nel merito di quegli eventuali miglioramenti dei quali il nostro Gruppo sicuramente ancora oggi sente il bisogno.

Bene ha fatto il presidente Grasso a convocare la Conferenza dei Capigruppo e penso che in quella sede, senza alcun tipo di pregiudizio, ma senza alcun tipo di conclusione, ci possiamo approcciare per trovare il bandolo della matassa che possa portare alla soluzione dei problemi che in questa occasione ho ritenuto opportuno evocare. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, non credo davvero che quanto detto dal senatore Zanda, e proprio poc'anzi dal senatore Romani, corrisponda a realtà: la Conferenza dei Capigruppo non sarà un luogo di confronto né un luogo nel quale verranno avanzate proposte che potrebbero o meno essere legittimamente condivise. Sarà la continuazione del meccanismo messo già in atto in Commissione, ossia l'imposizione di un testo base, pochissimo tempo per esaminare e discutere gli emendamenti, che sono tra l'atro stati consegnati, non vado errato - mi correggano i colleghi - venerdì.

Credo che quello che il senatore Zanda chiede oggi lo fa in un momento molto ben preciso: ha letto quanto il Presidente della Repubblica ha dichiarato durante la cerimonia del Ventaglio *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami),* partendo con la richiesta effettiva di applicare la tagliola a questa Camera. Infatti, a sorta di fotocopia del ministro Boschi, purtroppo, il presidente Napolitano oggi ha dichiarato sulla riforma del Senato: «Non si agitino spettri di insidie e macchinazioni di autoritarismo». E continua: sulle riforme «la discussione è stata libera, estremamente articolata, non c'è stata improvvisazione o improvvida frettolosità». Questo è quanto afferma il Presidente secondo un lancio ANSA.

Non posso avere la presunzione di possedere la memoria storica del senatore Ferrara, ma un po' mi sono documentato e vorrei integrare le sue parole, variando qualche dato citato dal senatore Ferrara. Quando in prima lettura, al Senato della Repubblica, è stato concesso all'Assemblea di esaminare - in 34 sedute - il provvedimento di modifica della Parte II della Costituzione, l'Assemblea ha iniziato l'esame il 22 gennaio del 2004 e lo ha terminato il 25 marzo del 2004, dopo ben 34 sedute. Senatore Zanda, non so quanto fosse voluminoso il numero degli emendamenti - in termini materiali, come lei oggi ha mostrato - ma furono esaminati, in grande tranquillità e senza nessuno tagliola, da parte del Governo Berlusconi, 2.175 emendamenti *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e dei senatori Minzolini, Pelino e Giovanardi)* raccolti in un volume pari magari alla metà di quello che lei ha mostrato e che costerà certamente denaro pubblico, ma che non è uno spreco paragonabile ai milioni di euro che prendete di rimborsi elettorali e ai quali non avete mai voluto rinunciare. *(Applausi dai Gruppi M5S e dei senatori Minzolini, Pelino, e D'Anna)*.

Faccio presente a quest'Aula, anche in ossequio a quanto ha ricordato il senatore Ferrara, che di certo intervennero i senatori che ha ricordato il senatore Ferrara - e in particolare il senatore Bassanini - ma in dichiarazione di voto intervenne un tal senatore Gavino Angius, che la parte sinistra dell'Assemblea credo possa ricordare molto bene. Aiutandomi con la lettura del Resoconto scritto, ricordo che il relatore di minoranza, nella parte finale della sua relazione, disse delle cose che ritengo possano essere ampiamente applicate a quanto stiamo esaminando e che ciascuno dei colleghi del Governo, in particolar modo della parte sinistra dell'Assemblea, credo debba assolutamente ascoltare, per riflettere e farne esperienza.

Il senatore Bassanini disse infatti nel suo intervento, riferendosi al Governo: «Vi abbiamo offerto in Commissione, su tutti questi punti valide alternative», così come ha fatto l'opposizione anche in questa discussione «tutte coerenti con l'esperienza dei grandi Stati federali, vi abbiamo offerto la disponibilità a correggere alcune disposizioni dell'articolo 117, come quelle relative alla competenza concorrente in materia di energia, comunicazioni e professioni (...) Vi abbiamo offerto un modello alternativo basato sull'esperienza tedesca (...). Di fronte a rifiuti immotivati e irragionevoli (...) combatteremo la nostra battaglia fino in fondo» guarda caso, diceva il senatore degli allora DS al Governo Berlusconi «non rinunceremo ad usare ogni argomento ragionevole per convincervi, signori della maggioranza». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ascoltate questo ulteriore passaggio dell'intervento del senatore Bassanini, cari senatori del Partito Democratico e della maggioranza attuale: «Facciamo appello ai molti che nelle vostre fila hanno a cuore l'unità d'Italia e i principi di democrazia e libertà». Egli concludeva, infine: «Non serve all'Italia una nuova Costituzione, che durerebbe pochi anni e che la prossima legislatura dovrebbe di nuovo cambiare». Questo è ancora una volta lo stesso pericolo. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Minzolini, Pelino, e Liuzzi)*.

Inoltre, in sede di dichiarazione di voto finale, il senatore Gavino Angius disse all'Assemblea: «Signor Presidente, onorevoli colleghi, voteremo contro questa legge che modifica 40 articoli della Costituzione. Un Governo e una maggioranza la impongono al Paese; hanno la maggioranza in quest'Aula, ma sono minoranza nel Paese». *(Commenti dal Gruppo PD)*. Questa è probabilmente la fine che farà questa maggioranza *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Diceva ancora il senatore Angius, dei Democratici di Sinistra: «È una minoranza che prevarica una maggioranza. Impongono una sorta di dittatura della loro maggioranza parlamentare». Probabilmente il senatore Angius aveva le allucinazioni, se ci dovessimo riferire alle considerazioni fatte ieri dal ministro Boschi. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-ILC e Misto-MovX)*. Noi abbiamo oggi le allucinazioni? Presidente del Consiglio e ministro Boschi: aveva le allucinazioni anche il senatore Angius. Per lui, quando esortava la maggioranza dell'allora presidente Berlusconi, quella era una legge che metteva in discussione «beni condivisi e un patrimonio comune» (guarda un po', pericoloso grillino il senatore Angius!). Per lui quella legge metteva in discussione «la stessa identità storica, politica e culturale del nostro Paese»; incrinava «il senso di appartenenza ad una comunità nazionale», alterando «un equilibrato assetto democratico costruito da tutte le forze democratiche del nostro Paese dopo una lotta di liberazione contro il fascismo». «Sempre secondo il senatore Angius, quella legge dava poteri ancora più forti al capo del Governo, togliendoli al Presidente della Repubblica e colpendo il ruolo del Parlamento».

Cosa volete di più delle parole di uno della vostra parte politica per capire che non c'è la possibilità di procedere con i sistemi che ci state imponendo? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Andiamo pure in Conferenza dei Capigruppo, anzi - lasciatevi provocare - visto che sono temi che interessano tutta l'Aula, facciamola qui la Capigruppo, alla presenza di tutti i senatori! *(Vivi applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto ci chiediamo come mai in un momento storico così importante, che vede la trattazione, non già di un provvedimento - come ha detto, magari frettolosamente, il presidente Zanda - ma di una riforma costituzionale, che è ben altra cosa, ancora una volta non sia presente in Aula il Ministro, non già il Ministro genericamente inteso, ma il Ministro

per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi LNP e dei senatori Campanella e Bignami)*. Ancora una volta, non ci accontentiamo di chi in questo momento siede ai banchi del Governo; vogliamo il Ministro. Visto e considerato, presidente Zanda e cari colleghi, che siamo qui a dibattere in modo democratico di una riforma costituzionale di cui questo Governo si vuole riempire la bocca di fronte agli italiani, è giusto che i più alti rappresentanti di questo Governo siano qui con noi, con la loro maggioranza, con i senatori e con chi vuole parlare democraticamente di riforme costituzionali. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ho ascoltato molto attentamente l'intervento del presidente Zanda, quando ha parlato di peso dei documenti. Come ha detto giustamente il collega Mauro, questo è il peso della democrazia, presidente Zanda: questa si chiama democrazia. Ogni lettera scritta in questi documenti si chiama democrazia, perché altrimenti parliamo d'altro. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Mi spiace che i colleghi del Partito Democratico si lamentino degli interventi: si dovrebbero piuttosto lamentare di quello che dovranno andare a votare più tardi. *(Applausi dai Gruppi LNP e M5S)*.

Mi spiace anche che il presidente Zanda dica che si andrà a trattare questa riforma costituzionale non prima della fine del 2014: noi lo avevamo detto in Conferenza dei Capigruppo, se si ricorda, Presidente: lo aveva detto il senatore Centinaio e lo avevano detto altri senatori, tra cui i colleghi del Movimento 5 Stelle, che, se si ricorda, avevano fatto anche il calcolo del tempo necessario. Il ministro Boschi ci aveva detto però di essere ottimista; aveva detto che bisognava andare avanti così. Noi avevamo anche detto, presidente Zanda, che eravamo preoccupati per i decreti-legge: lo abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo e lo abbiamo detto giovedì, ma il ministro Boschi ci ha detto che bisogna andare avanti così.

Ma allora mettetevi d'accordo, caro presidente Zanda; si metta d'accordo con il suo Governo, in modo da non essere né troppo ottimisti, né troppo pessimisti.

Ci viene chiesta poi una Conferenza dei Capigruppo: ma la Conferenza è già stata convocata. Me ne sono accorto io che sono allergico ai telefonini, agli sms e alle telefonate: come può quindi non accorgersi il Presidente del Gruppo del Partito Democratico che il Presidente del Senato ha convocato una Conferenza dei Capigruppo? Mi sembra strano. Anche a questo proposito ci piacerebbe avere in Aula il Presidente del Senato. Non per mancarle di rispetto, presidente Gasparri, ma in un momento come questo in cui il presidente Zanda fa una richiesta di questo tipo, ci doveva essere il presidente Grasso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Però la Conferenza dei Capigruppo era già stata convocata. *(Commenti dai Gruppi LN-AUT e M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Inoltre, anche il presidente Romani si lamenta per i tempi. Ebbene, presidente Romani, i tempi sono la democrazia; siamo qui per parlare, per discutere e per votare. Questi sono i tempi della democrazia, ma se nel patto del Nazareno c'era scritto che bisognava togliere anche la democrazia, allora ditecelo e ne parliamo. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignani)*. Ci venga a dire chiaramente in sede di Conferenza dei Capigruppo cosa avete concordato con il patto del Nazareno.

Io però, signor Presidente e cari colleghi, sono ottimista, perché seppure stiamo già parlando di tagliole, di sedute notturne, di terremoti politici, nessuno ne ha ancora parlato ufficialmente. Pertanto, con la speranza che qualcosa possa cambiare, che ci sia una situazione diversa, sono ottimista che questo non avvenga perché vivo ancora nell'ottimismo che avevo ieri quando nel mio intervento ho chiesto al ministro Boschi di darci delle risposte e noi siamo ancora qui che le stiamo aspettando. Noi non stiamo facendo ostruzionismo; abbiamo presentato meno di 100 emendamenti e in un provvedimento di riforma costituzionale meno di 100 emendamenti meritano una risposta da parte del Governo! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e della senatrice Bignami)*. Se la risposta è quella apparsa ieri sui giornali secondo cui i Ministri preparano il *golpe* minacciandoci di tenerci nell'Aula del Senato giorno e notte, a Ferragosto e a Capodanno e quant'altro (per me non è sono problemi, stiamo quanto vogliamo, questa è la democrazia), se la risposta è quella data oggi dal Presidente Napolitano che anticipa che a suo parere tutto sta andando bene (forse è meglio invitare il presidente

Napolitano ad assistere al dibattito), se la risposta è una convocazione, avvenuta pochi minuti fa, della Conferenza dei Capigruppo e la controrisposta del presidente Zanda che subito dopo chiede la convocazione della Conferenza dei Capigruppo facendo finta di niente, sorge allora il dubbio che si stia preparando un *golpe (Commenti dal Gruppo PD)*... Non importa come lo pronuncio; io sono un povero ragazzo di campagna della provincia pavese *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Campanella)*, di conseguenza, cari professoroni che siete seduti qui in Senato e non sapete neanche scrivere una riforma costituzionale, correggetemi sulla parola, «*golpe*» e intanto cercate di scrivere qualcosa di decente per i nostri cittadini! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Concludo facendo un invito da amico a un collega che l'altro giorno mi stava dicendo che per quest'estate sta organizzando una missione in Corea del Nord. Caro collega Razzi, non buttare via i soldi per andare in Corea del Nord, la Corea del Nord l'hai davanti a te! *(Vivi applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. Bravo! Bravo! *(Commenti del senatore Razzi)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, dirò subito, con una contraddizione solo apparente, che ho apprezzato in modo particolare gli interventi dei colleghi Zanda e Ferrara. Il collega Zanda, infatti, ha richiamato quest'Aula a un obiettivo che dovrebbe essere condiviso, quello di consentire alla nostra Nazione di rinnovare le proprie istituzioni dopo un lungo, lunghissimo dibattito (di circa trent'anni si è più volte detto negli interventi) in funzione di uno Stato essenziale e moderno. Abbiamo bisogno di produrre questa riforma subito in questi giorni, alla vigilia o all'inizio dello svolgimento del semestre europeo, perché ne va della nostra credibilità nel rapporto con i Paesi dell'Unione cui apparteniamo, ma anche con la nostra stessa comunità nazionale, perché abbiamo davvero un problema di credibilità che riguarda innanzitutto il nostro basico impianto istituzionale, il nostro processo decisionale democratico, l'efficienza ed efficacia delle nostre istituzioni.

Ma, contemporaneamente, vorrei ricordare ancora che non potremo rinviare una riforma così ambiziosa alla stagione autunnale, in cui saremo impegnati per riforme di carattere economico e sociale (penso alla legge di stabilità, per un verso, ed alla legge delega per cambiare il nostro mercato del lavoro). Abbiamo quindi un'agenda che ci impegna ad un lavoro continuo nei prossimi giorni per arrivare ad un risultato.

Nella mia non breve esperienza parlamentare, ho conosciuto l'ostruzionismo per averlo praticato e per averlo subito e in tutte le occasioni ho sempre constatato che esso non poteva non avere un limite nel diritto della maggioranza di potersi esprimere. *(Commenti della senatrice Blundo)*.

Tutto ciò premesso, ho detto che c'erano nelle parole del senatore Ferrara, per primo, alcune considerazioni che meritano apprezzamento perché l'ostruzionismo normalmente si supera, soprattutto quando si tratta di ridefinire le regole comuni non soltanto attraverso il Regolamento parlamentare e la disciplina dei lavori parlamentari, ma, cari rappresentanti del Governo, anche attraverso l'iniziativa politica. *(Applausi dal Gruppo NCD)*. È cioè evidente che, in un contesto siffatto, occorre, non soltanto l'appello alle regole, ma l'appello a quell'iniziativa politica che soprattutto il Governo deve assumere, affinché il consenso possa essere più ampio e possa magari investire quell'aspetto basico del nuovo Senato che consiste nella sua elettività. *(Applausi dal Gruppo NCD e della senatrice Montevecchi)*. Quindi rifletta il Governo.

Noi siamo una componente leale della maggioranza, ma consapevoli che stiamo per scrivere una pagina così importante da non potersi risolvere soltanto con aspetti regolamentari. *(Applausi dal Gruppo NCD e dei senatori Centinaio, Compagnone, Minzolini e Perrone)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, credo che non sia questo il momento per discutere se noi dobbiamo avviarci verso il dibattito su quale sia il nostro modello preferito tra la democrazia decidente e la

democrazia partecipata. Certo è che nessuno più di coloro che sono arrivati in maniera significativa ed importante, anche numericamente, in questo Parlamento, sull'onda dell'inconcludenza della politica di questi vent'anni nel porre mano in maniera decisiva alla riforma delle istituzioni, dovrebbe capire quanto l'equilibrio tra le esigenze della discussione e le esigenze della decisione sia un fatto importantissimo per andare avanti. Quattro mesi di discussione...

CASTALDI *(M5S)*. Stai dicendo falsità! Sono solo 200 emendamenti.

SUSTA *(SCpI)*. Aspetta un attimo, perché poi magari c'è dell'altro.

Quattro mesi di discussione in Commissione, dicevo, insieme ad una discussione come quella avvenuta nei giorni scorsi in Aula sull'impianto generale della riforma costituzionale, ci dovrebbero suggerire un atteggiamento reciprocamente costruttivo.

CASTALDI *(M5S)*. Sono 200 emendamenti!

SUSTA *(SCpI)*. Credo che la richiesta, che è stata avanzata, di rimettere un momento di riflessione ai Capigruppo non sia solo dovuta alla volontà di arrivare precipitosamente a contingentamenti o tagliole, ma all'esigenza di capire, in quella sede, se, in modo trasparente, c'è un terreno di confronto tra la maggioranza e le opposizioni. Serve altresì per capire se dentro l'impianto della riforma, su questioni importanti come le forme di partecipazione diretta, la platea per l'elezione del Presidente della Repubblica, l'articolazione della Repubblica nelle autonomie locali e regionali, sia possibile trovare soluzioni che evitino la trasformazione di questa discussione in un dibattito tra chi sostiene una democrazia autoritaria o è convinto di volersi avviare verso forme di autoritarismo e chi invece blandisce la bandiera della democrazia e dei diritti, caro senatore Mauro. Questo è il tema.

Tra di noi, soprattutto tra questa maggioranza, con - anche se non è il mio - un partito che ancora recentemente è stato legittimato in maniera ancora più consistente ad avviare il processo riformatore, e chi si è messo molto di traverso a tale processo, che non può certo dire di avere ottenuto un mandato a difendere le proprie posizioni, credo vi debba essere l'occasione per tutti di trovare un punto di convergenza. La Conferenza dei Capigruppo sia allora questo innanzitutto: non lo strumento, l'occasione e il luogo dove andare a chiedere, al di là di ogni volontà anche di oggi, immediatamente, una corsa frettolosa, ma dove capire in maniera trasparente se c'è un terreno di confronto.

Ma sia chiaro, se poi questo terreno di confronto non c'è nella sede dei Capigruppo, è evidente che non si può sottrarre alle forze di maggioranza il diritto e anche il dovere, verso l'opinione pubblica che le ha legittimate, di portare a compimento il processo riformatore che abbiamo avviato. *(Commenti della senatrice Nugnes).*

SANTANGELO *(M5S)*. Ma a te chi ti ha legittimato? Lo zero per cento? A te non ti ha legittimato nessuno! Non esisti fuori di qui! Sei maggioranza ma non sei legittimato, ricordatelo!

SUSTA *(SCpI)*. Ritengo quindi assolutamente utile questa riunione dei Capigruppo e con questo spirito parteciperemo alla Conferenza e mi auguro che tutti, a cominciare dall'opposizione, vogliano partecipare con questo stesso spirito. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, nonostante qualche vocalizzo che introduce il mio intervento, credo che un momento di riflessione da parte di tutti quanti sia doveroso.

Ho avuto qualche perplessità prima di intervenire, perché la lunghezza, la ricchezza e la profondità delle riflessioni che hanno caratterizzato la discussione in questi giorni ci dovrebbero indurre non ad un ulteriore procrastinare ma, credo, ad una riflessione, di ognuno di noi con se stesso, nell'assumersi la responsabilità di una decisione, giacché stiamo parlando di un disegno di legge che dà luogo ad una riforma costituzionale.

Lasciate che in questo momento svolga ufficialmente una riflessione che è di grande disagio, perché, discutendosi di una riforma costituzionale, vedo una commistione continua e costante di riflessioni personalistiche, interpretazioni di parte, a volte potrei dire correntizie, lotte interne e diatribe che nulla hanno a che vedere con la delicatezza e la profondità della trattazione che stiamo affrontando in questi

giorni.

Già nella nostra vita cosiddetta prepolitica, che ha caratterizzato tantissimi di noi, si era in attesa non solo di una riforma del Senato, ma di un'ampia riflessione sulle riforme costituzionali e credo sia arrivato finalmente il momento.

Ho parlato di un dibattito che dura da diversi anni e di una discussione che dura da diversi mesi nella Commissione affari costituzionali, un dibattito estremamente approfondito al quale ho avuto l'onore di partecipare e durante il quale ho potuto constatare che tutti in maniera indefettibile, sia quella che si suol definire maggioranza che quella che si suol dire minoranza o opposizione, hanno partecipato in maniera costruttiva e produttiva. Grazie anche alla presidenza della senatrice Finocchiaro e del presidente Calderoli si è data la possibilità di percorrere una strada che potrei definire virtuosa.

Il testo che è stato approvato in Commissione certamente non è il testo iniziale. Sono convinto che altre modifiche avverranno attraverso i lavori dell'Aula, ma tutto ha un tempo, tutto ha un limite. La dialettica fondativa, le argomentazioni su una tematica così delicata, purtuttavia devono avere un fine. Un fine quale sarebbe? Quello di arrivare a una conclusione dove ognuno decida in maniera forte e consapevole, senza ulteriormente procrastinare la decisione stessa. Credo che questo nobilita sicuramente il lavoro di quest'Aula, ma non inibisce assolutamente le libertà di espressione.

La discussione di questi giorni, come dicevo, è stata molto ricca, corposa nei contenuti e anche per quanto riguarda i cosiddetti limiti cronologici e temporali. Nessuno ha avuto la necessità di limitarsi e credo che questa ricchezza debba essere immediatamente riversata e riverberarsi in un'assunzione di responsabilità nella votazione e nell'analisi degli emendamenti.

Non voglio provocare - credetemi sulla parola - l'irritazione di qualcuno, ma da una lettura certamente non approfondita da parte mia, ma abbastanza attenta sui vari emendamenti, si può notare come alcuni di essi abbiano una riflessione di grande profondità e argomentazione in ambito di diritto costituzionale, mentre altri per il vero hanno una sola motivazione, quella di procrastinare e rimandare quanto più possibile: sono emendamenti che mi hanno insegnato essere definiti come seriali o, usando una terminologia che è propria dell'informatica o dei *network*, quasi virali, che hanno essenzialmente la funzione di rimandare quanto più possibile. Ce lo possiamo ancora consentire e vogliamo aspettare ancora dei mesi e degli anni? Perché la stagione delle riforme e delle innovazioni è ora e non è dato ulteriormente procrastinarla.

Credo che questa voglia rappresentare una riflessione pacata e contenutistica, che ci induca ad andare oltre la dimensione di parte e ci faccia essere veramente membri responsabili di questo Senato e quindi Costituenti. *(Applausi del senatore Cociancich)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Aveva già chiesto di parlare il relatore Calderoli, e le ricordo che del suo Gruppo è già intervenuto il Capogruppo. Può dirci la ragione del suo intervento?

DI MAGGIO *(PI)*. Certamente.

PRESIDENTE. Come vede, ho dato la parola ai Capigruppo, senza voler censurare nessuno.

DI MAGGIO *(PI)*. Ha perfettamente ragione, Presidente, ma siccome questa non è la Conferenza dei Capigruppo, bensì l'Aula del Senato, credo che i senatori possano intervenire sugli argomenti, visto che lei ci ha detto che ci sarà una Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Se lei lo fa con economia di tempi...

DI MAGGIO *(PI)*. Certo.

PRESIDENTE. Visto che mi pare importante ascoltare i relatori ai fini del dibattito svolto.

Prego, senatore Di Maggio, ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Vedrò di intervenire nel minor tempo possibile.

Signor Presidente, alcune volte, a voler essere più realisti del re, succedono le cose alle quali abbiamo assistito questa mattina, ad esempio il dibattito fra lei e il senatore Ferrara. Il capogruppo Zanda ci ha dato una notizia che lei ci ha già anticipato in Aula, quindi evidentemente il passaggio è stato

anticipato, e questa è praticamente una forma che ha poco a che fare... Insomma, questi sono i giochini della casta, e noi non siamo casta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, le ho dato la parola, anche se era il secondo senatore a intervenire per il suo Gruppo. Lo ripeto un'altra volta: il Servizio dell'Assemblea aveva comunicato, prima dell'intervento del senatore Zanda, alle persone che ne fanno parte che era convocata la Conferenza dei Capigruppo. Questo è un fatto non un'opinione, e non è un giochino della casta.

Prego concluda il suo intervento.

DI MAGGIO *(PI)*. Perfetto. Siccome però siamo stati in quest'Aula e abbiamo partecipato al dibattito, in questo momento mi piacerebbe francamente essere allucinato perché forse, se così potesse essere, dovrei dire che tutto quanto è accaduto qui dentro non è realtà. Invece la realtà è ben diversa e quello che viviamo qui è assolutamente assurdo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vediamo la maggioranza che fa l'opposizione e il Governo che rifiuta di presentare quelli che dovrebbero essere decreti d'urgenza. Non esiste più l'urgenza su decreti estremamente importanti per la vita del nostro Paese *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella e Bignami),* come quello sulla competitività.

Come senatore intendo allora intervenire per un motivo molto semplice: mi rendo conto che, alla fine, qui è lesa la dignità di noi parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Questo Senato in realtà è ostaggio del Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S edei senatori Bignami e Campanella)*. Una Camera del Parlamento che è ostaggio del Governo. Questo è il dato fondamentale su cui dobbiamo ragionare. Se così è, quand'è che riunite la Capigruppo? La settimana scorsa ci avete consegnato il calendario dei lavori di questa Camera fino all'8 agosto: chi interviene per modificare? La Conferenza dei Capigruppo oppure è Palazzo Chigi che stabilisce il ruolino di marcia di questo Parlamento? *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Campanella)*.

Do allora un consiglio alla Conferenza dei Capigruppo: non mettete sotto i piedi la dignità di questo Parlamento; non arrivate fino al contingentamento, perché questo potrebbe essere veramente l'ultimo atto di questa maggioranza che non riesce a proporre una riforma della Costituzione che, come lei ben sa, signor Presidente, non è una legge ordinaria. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Campanella)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come relatori cercheremo di dare un ordine a dei lavori che un ordine non hanno.

Francamente, io sono molto preoccupato per la strada che stiamo intraprendendo rispetto ad altre riforme. Lo dice una persona che crede (e non vuole arrivare a dire «credeva») di voler fare la riforma.

Stiamo prendendo una strada in cui ieri avevo cercato di dare qualche suggerimento, nella mia breve replica; sembravano forse molto sciocchi e banali come suggerimenti, ma mi accorgo ora che erano essenziali. Io ieri ho parlato «a nuora perché la suocera intendesse». La nuora mi ha ascoltato, perché ha fatto un comunicato dicendosi disponibile anche al ritiro degli emendamenti, ma purtroppo nessuno mi ha chiamato.

Noi attendiamo dal Governo da più di due mesi delle risposte a punti posti dall'opposizione e dalla maggioranza; queste risposte il Governo, a questo punto, le deve dare per poter proseguire nei nostri lavori. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Lo dico sulla base di questi tre tomi, che hanno una dimensione importante (anche se il DEF, che aveva una dimensione simile, lo abbiamo approvato in mezza giornata). Io sono preoccupato certamente per il costo, perché abbiamo prodotto 3.000 pagine di carta non riciclata (sembra un aspetto banale ma un'istituzione dovrebbe pensare anche ad aspetti del genere), ma sono forse l'unico che ha guardato la composizione di questi tre tomi. Se i primi due volumi (di 1.900 pagine) sono dedicati a due articoli, mentre altre 700 pagine sono dedicate agli altri 38 articoli, evidentemente il problema è collocato nei primi due articoli. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Io e la collega Finocchiaro, per la quale credo di poter parlare, abbiamo messo in Commissione la

nostra faccia, davanti all'opposizione e alla maggioranza, chiedendo il ritiro di determinati emendamenti perché avremmo affrontato queste problematiche in Aula; non intendo venir meno a quest'impegno che noi abbiamo assunto con maggioranza e opposizione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Perché se si verificano i nominativi delle persone che hanno sottoscritto quegli emendamenti, si vedrà che ci sono quelli di opposizione, quelli di maggioranza, i cosiddetti dissidenti della maggioranza, ma ci sono anche firme assolutamente «ortodosse» e coerenti con la maggioranza. Forse, quindi, una riflessione su quegli aspetti è assolutamente necessaria.

È stata lunga questa discussione sull'articolo 1? Sì. Qualche argomento e qualche intervento sono stati - diciamo - di fantasia? Sì. Per me però e anche per la collega Finocchiaro molti di questi hanno prodotto risultati utili e dei suggerimenti che devono essere tradotti in qualcosa. Quindi, al di là della questione relativa ai Capigruppo (è chiaro che lì ci vado con l'elmetto e con il mitra, non disarmato), credo che i relatori abbiano bisogno di uno spazio temporale per riuscire a formulare delle proposte soprattutto in merito all'articolo 55, qualche volta usato impropriamente per poter intervenire sugli articoli 56 e 57. Tutto però si concentra in quei tre articoli.

Se si trovano delle soluzioni per i primi tre articoli, i primi due tomi (quelli più grandi) che contengono gli emendamenti spariscono. *(Applausi dei senatori Campanella e Bignami)*. Ma vogliamo delle risposte politiche.

Come relatori abbiamo la necessità - ne tenga conto la Conferenza dei Capigruppo (mi auguro che il presidente Grasso ci stia ascoltando) - di avere uno spazio temporale perché tutto quello che abbiamo sentito possa essere messo nero su bianco e ci si possa confrontare con il Governo rispetto a questa proposta. Poi si riparte e, forse, si va anche un po' più alla svelta.

Ho sentito qualcuno, mi auguro più a livello giornalistico, che ha parlato di ghigliottina; a quel qualcuno e a chi ne ha parlato in questa Aula ricordo l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione prevede che per i disegni di legge costituzionale la procedura normale di esame dell'Aula debba essere sempre adottata. Diversamente, se qualcuno dovesse usare la ghigliottina credo che le prime teste che cadono sono quella della riforma e quella del Governo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Bignami, Campanella, Minzolini e Pelino)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PRESIDENTE. Sono state avanzate alcune richieste di intervento di fine seduta che credo però ora non potranno essere svolte tutte, sia per i tempi che per l'importanza del dibattito.

Due senatori hanno chiesto di intervenire sul terzo anniversario della strage di Utoya: il senatore Buemi e il senatore Astorre. Se in tempi compatibili si vogliono svolgere, avendoli segnalati per tempo, possiamo procedere.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, c'ero prima io. Vorrei riflettere un attimo sul verbo che lei ha utilizzato rivolgendosi al senatore Ferrara...

PRESIDENTE. Questo non è argomento di discussione ...

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Invece è importante. Voglio sapere se si possono usare queste espressioni, perché allora potrei usare anch'io termini come «pigola», «muggisce»...

PRESIDENTE. Se vuole le faccio un elenco dei verbi che sono stati usati in Parlamento. Nel pomeriggio glielo faremo avere.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, invito i colleghi a prestare un attimo di attenzione perché l'argomento che intendo trattare in questo intervento di fine Aula è di una tragicità enorme.

Henrik Rasmussen, (diciotto anni), da Hadsel; Modupe Ellen Awoyemi (quindici anni), di origine nigeriana; Johannes Buø (quattordici anni), dalle isole Svalbard; Tamia Liparteliani (ventitré anni), georgiana; Carina Borgund (diciotto anni), da Oslo; Bano Abobakar Rashid (diciotto anni), di origine curda: chi sono questi illustri sconosciuti? C'e qualcuno in quest'Aula che ha una vaga idea su chi siano questi alieni dai nomi strani? Ebbene, questi giovani, ignoti ai più, sono martiri della libertà e del socialismo. A Utoya, da quando Willy Brandt aveva i calzoncini corti, si riuniscono per il campeggio estivo i giovani socialisti di tutta Europa, senza distinzioni di sesso, razza, religione. Era l'occasione per parlare di politica, per conoscere coetanee di mondi diversi, per suonare la chitarra e (perché no?) per darsi il primo bacio.

Anders Behring Breivik, nazionalista e xenofobo, vuole cacciare tutti gli immigrati dall'Europa entro il 2083. Lui odia il multiculturalismo e odia il pensiero di chi vuole costruire ponti tra i popoli. Utoya è il bersaglio perfetto. Una norvegese bionda e pura che canta intorno al fuoco con un musulmano infido e prevaricatore? Questo è inaccettabile. È la strada che porta al califfato e all'«Eurabia».

Bisogna agire, ma come? Per tre anni Breivik scrive il manifesto politico di 1.500 pagine: cita a piene mani chiunque veda l'Islam come un pericolo per l'occidente, da Fjordman a Oriana Fallaci. Ma il pensiero non basta. Allora affida la sua fantasia criminale a un'idea: affitta una fattoria per poter comprare fertilizzante con nitrato di ammonio senza destare sospetti; si allena al poligono; programma in dettaglio la strage che dovrà far cambiare rotta e illuminare la strada per i nazionalisti che vorranno salvare l'identità dei singoli Paesi europei.

La prima mossa è un furgone carico di nitrato di ammonio, fatto esplodere sotto gli uffici del primo ministro laburista norvegese Stoltenberg. I morti sono otto. È il 22 luglio 2011, esattamente tre anni fa, poco dopo le ore 15. Quello, in fondo, è un diversivo. Il vero obiettivo è l'isoletta di Utoya, dove alle ore 17,17 si consuma una mattanza in settantasette minuti, senza precedenti nell'Europa occidentale dopo la Seconda guerra mondiale. Breivik, vestito da poliziotto, uccide senza pietà uno a uno 69 adolescenti, spesso minorenni, finendo i feriti con un colpo alla testa. Al processo il *killer* razzista dirà: «Mi scuso con i familiari delle vittime del palazzo del Governo. Non mi scuso affatto con le famiglie dei giovani di Utoya, perché loro erano militanti politici».

Fu una strage politica a tutto tondo. Ebbene, cosa ricordano gli italiani e gli europei di quella strage? È stata raccontata all'opinione pubblica? Spielberg ha girato un film? Vespa ha fatto degli speciali in tv? No, solo un assordante silenzio.

I *media* prima percorsero la falsa pista islamica, poi, dal 24 luglio 2011 in avanti, ci fu l'omissione degli aggettivi «socialista» e «laburista» da tutte le prime pagine dei principali quotidiani italiani, eccetto il cattolico «Avvenire».

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Termino, signor Presidente.

Si preferì parlare di un pazzo che uccideva campeggiatori senza alcun colore politico. Anche i principali partiti italiani si girarono dall'altra parte e invito i colleghi a rileggersi il Resoconto dell'Aula della Camera del 27 luglio 2011. L'europarlamentare leghista Borghezio, appena riconfermato, definì in una intervista «in qualche caso ottime» le idee di Breivik. Evidentemente una strage di giovani socialisti, che credono nel multiculturalismo e nella fratellanza tra i popoli, non fa comodo. Non fa comodo né a chi muove le leve del potere né a chi vuole allearsi con Marine Le Pen o addirittura con Jobbik. *(Applausi della senatrice Puppato)*. Allora, serve l'oblio. Io non sono tra chi si è voltato dall'altra parte. Io, in questa solenne Aula del Senato, che molti di voi vorrebbero ridurre ad un'assemblea di serie B, affermo che i martiri di Utoya non saranno dimenticati.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Buemi.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Concludo, signor Presidente, ma mi consenta di esprimere gli ultimi pensieri ai disperati che muoiono nel Mediterraneo per scappare dalla miseria e dalle guerre. È un filo che arriva anche a Gaza, dove la voce di chi vuole il dialogo è sempre più fievole.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Buemi, lei ha utilizzato il doppio del tempo previsto per questo tipo di interventi. Se vuole, potrà consegnare il testo scritto del suo intervento affinché venga allegato al Resoconto odierno. L'occasione è solenne, ma - ripeto - le è già stato concesso il doppio del tempo.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. È un filo che arriva anche al cuore di papa Francesco, che ha voluto recarsi a Lampedusa nel suo primo viaggio da Pontefice. È il filo per il quale sono stati uccisi Matteotti, Rabin e migliaia di socialisti e laburisti che hanno sempre sperato in un mondo più giusto e pacifico.

La ringrazio, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Puppato, Campanella e Cuomo. Congratulazioni).*

ASTORRE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego, però, di attenersi ai tempi stabiliti per gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ASTORRE *(PD)*. Signor Presidente, come è stato già detto, tre anni fa, il 22 luglio 2011, si consumò la strage più efferata in Europa occidentale dai tempi dei nazisti e della Seconda guerra mondiale. Nell'isola di Utoya, in Norvegia, pluridecennale meta estiva per i socialisti europei di tutto il mondo, Anders Behring Breivik, un fanatico nazionalista, xenofobo e di estrema destra, uccise uno ad uno 69 giovani laburisti e socialisti, la maggior parte dei quali minorenni. Li uccise senza pietà per un movente politico: li uccise perché voleva punire gli ideali e i valori di chi crede nel multiculturalismo, nella solidarietà dei popoli e nell'Unione europea.

Breivik scrisse un manifesto politico di 1.500 pagine e lo inviò due ore prima del massacro a 8.109 indirizzi *e-mail* in tutta Europa. In questo manifesto, redatto tra il 2009 e il 2011, Breivik si era prefissato l'obiettivo di cacciare tutti gli immigrati dall'Europa, in particolare quelli musulmani, è stato detto, entro il 2083. Ma perché il 2083? Perché è una data simbolica, in quanto cade 400 anni dopo l'assedio di Vienna degli Ottomani del 1683.

Per realizzare questo obiettivo, il *killer* elencò i partiti che lui riteneva potenzialmente amici: tra gli altri, quello della Le Pen in Francia, la Lega e Forza Nuova in Italia, il Freiheitliche Partei in Austria, il PVV in Olanda e così via.

Il *killer* norvegese, condannato al massimo della pena, è stato dichiarato sano di mente della giustizia norvegese. Lui stesso al processo disse: «Se mi dichiarerete pazzo, farò appello, perché questo annullerebbe il significato politico della mia azione. D'altronde, se fossi un jihadista barbuto, nessuno mi farebbe la perizia psichiatrica».

Questi fatti del 2011, sconvolgenti ed allo stesso tempo premonitori, sono stati praticamente occultati all'opinione pubblica. Nessuno ricorda di Breivik in Italia e tutti continuano a pensare che fu un matto che uccise i campeggiatori, questo perché i *media* cancellarono dalle prime pagine dei giornali gli aggettivi «socialista» e «laburista», ed è stato detto. Unica eccezione nel panorama italiano fu il libro di Luca Mariani «Il silenzio sugli innocenti».

Ecco, io credo che i Governi italiani del centrosinistra in questa legislatura possano vantare un merito nei confronti del mondo. Questo merito è l'operazione Mare Nostrum e non mi sfugge che il 23 giugno la *premier* norvegese Erna Solberg, conservatrice, nella sua visita a Roma si è recata personalmente al comando della Capitaneria di porto e della Guardia costiera all'EUR per stringere la mano e vedere da vicino la sala operativa dove si prendono decisioni che salvano la vita a migliaia di disperati.

Credo allora che noi possiamo vantare un merito nei confronti di questo mondo: questo merito è l'operazione Mare Nostrum, che non gira le spalle ai poveri esseri umani che rischiano la vita per sfuggire a guerra e povertà.

Ci sono poi problemi più grandi di noi, come la fame nel Terzo mondo, che vanno risolti a livello globale, ci sono questioni relative alla distribuzione dei profughi all'interno dell'Europa, ma un dato è certo: se l'Italia è un Paese civile, non può lasciare affogare alcuno, mai. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Barozzino. La senatrice Puglisi chiede ripetutamente di intervenire).*

PRESIDENTE. Il tempo della seduta è terminato, quindi gli altri interventi sono rinviati ad altra

seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 14,06)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Lucherini, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Stucchi, Tomaselli e Vicari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Distaso Antonio, Ginefra Dario, Fitto Raffaele, Di Gioia Lello, Grassi Gerolamo, Pizzolante Sergio, Matarrese Salvatore, Piepoli Gaetano, Fucci Benedetto Francesco, Chiarelli Gianfranco Giovanni, Latronico Cosimo, Marti Roberto, Piccoli Nardelli Flavia, Di Lello Marco, Locatelli Pia Elda, Pastorelli Oreste

Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (1569)

(presentato in data 18/7/2014).

C.1092 approvato dalla Camera dei Deputati

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera pervenuta in data 18 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 9a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 19).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 e 18 luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 169). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;

della Cassa nazionale del notariato, per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 170). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente;

della Società gestione impianti nucleari S.p.A. (SO.G.I.N.), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 171). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;

del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (FAPPS), per gli esercizi dal 2008 al 2012 (*Doc*. XV, n. 172). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 17 luglio 2014, ha inviato un testo di osservazioni e proposte - formulate ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 dicembre

1986, n. 936 - "Dalla regolamentazione doganale europea alla istituzione della Dogana europea - Confronto tra il sistema doganale nazionale e i sistemi doganali dei principali competitor europei".
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 348).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 15 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCVIII, n. 2).

Interpellanze

GIOVANARDI, COMPAGNA, FORMIGONI, FALANGA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
i coniugi Augusto Bianchini e Bruna Braga erano titolari dell'omonima impresa Bianchini costruzioni Srl, nata nel 1990 ed operante a livello nazionale nel settore delle costruzioni, per committenti sia pubblici che privati. L'azienda nasceva come piccola realtà territoriale dall'incorporazione di altre società di famiglia (la storia imprenditoriale dei Bianchini risale infatti al 1920), fino a raggiungere negli ultimi anni un fatturato di circa 15.000.000 euro, dando lavoro ad oltre 100 dipendenti. Nel maggio 2012 fu colpita dagli eventi calamitosi che devastarono l'Emilia-Romagna, e, nonostante i notevoli danni subiti, la famiglia, grazie anche ai propri dipendenti, fu da subito attiva prima nella predisposizione delle aree d'accoglienza presso i comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia e Cavezzo (tutti in provincia di Modena), poi per la messa in sicurezza e demolizione di edifici pericolanti, per arrivare infine alla ricostruzione. Si tiene a sottolineare che molti degli interventi (realizzazione di alcuni piazzali destinati ad ospitare le tendopoli, fornitura di materiali edili, di recinzioni, di moduli prefabbricati, messa a disposizione dei propri capannoni non danneggiati quale deposito per le derrate alimentari che, giorno e notte, provenivano da diverse parti del Paese, eccetera) furono svolti a titolo gratuito, segno di solidarietà e riconoscenza verso il proprio territorio;
a giugno 2013 l'azienda dava lavoro a circa 150 persone (oltre 100 dipendenti, i restanti artigiani) presso i propri cantieri che si trovavano sia nella zona sismica, sia in Lombardia per Expo 2015 dove, per acquisire le commesse, aveva preventivamente ottenuto la regolare iscrizione alla *white list* di Milano;
il 17 giugno 2013 però, la Bianchini costruzioni Srl ricevette dalla Prefettura di Modena una comunicazione interdittiva antimafia motivata dalle seguenti cause: la Bianchini Costruzioni Srl avrebbe assunto, alle proprie dipendenze, nel periodo immediatamente successivo al terremoto, numerosi soggetti, prevalentemente di origine cutrese, gravati da precedenti di polizia e taluni da precedenti penali, riconducibili in modo diretto o indiretto a cosche di grande spessore criminale di origine calabrese; si sarebbe accertata la presenza, il 3 settembre 2012, nel corso di un servizio finalizzato al monitoraggio dei cantieri della ricostruzione, svolto dai militari del locale comando provinciale dell'Arma, di Michele Bolognino, pregiudicato, condannato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, all'interno dell'area sita in via Rovere di Finale Emilia, dove la Bianchini costruzioni stava lavorando in virtù del subappalto acquisito dal raggruppamento di imprese capeggiato dalla "CMC" di Ravenna, sebbene non fosse alle dipendenze della stessa; ci sarebbe la sussistenza di rapporti economici della Bianchini costruzioni con Virginio Villani, socio fondatore, assieme a Antonio Muto, della "MU.VI", poi "MA.VI. Srl", appartenente quest'ultimo ad una famiglia notoriamente contigua ad esponenti del gruppo mafioso del "Grande Aracri" e al *boss* di Isola Capo Rizzuto (Crotone) Michele Pugliese, nonché rapporti ed interessi economici con la EdilCutro Srl già di Gaetano Lerose, che rileva nell'ambito dell'attività istruttoria volta al rilascio dell'informazione interdittiva a carico della ditta Bacchi da parte del prefetto di Reggio Emilia;
allo stesso tempo però la Prefettura avrebbe dichiarato che erano stati acquisiti oggettivi elementi per

ritenere sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta Bianchini costruzioni Srl con sede legale a San Felice sul Panaro, via degli Estensi n. 2223, pur non sussistendo nei confronti dell'amministratore unico, Augusto Bianchini, nato a San Felice sul Panaro il 30 giugno 1953, né della proprietà, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

avendo il Tar dell'Emilia-Romagna respinto il ricorso dell'azienda in data 7 agosto 2013, si costituì una nuova Bianchini costruzioni, con nuovi soci i figli Alessandra e Nicola Bianchini e la madre Bruna Braga, nuovo consiglio di amministrazione, senza i dipendenti contestati dalla Prefettura e senza il signor Augusto Bianchini (seppur la prefettura stessa indicava come privo di impedimenti legali a farlo), e presentò la domanda di reiscrizione alla *white list* di Modena;

anche in questo caso però la Prefettura di Modena, senza attenersi a fatti concreti, ma solo a presunzioni, avrebbe ritenuto non sufficienti le modifiche fatte, confermando quindi la sanzione interdittiva antimafia adottata precedentemente;

di fronte alla più completa solitudine in quanto ad una società o, comunque, ad un soggetto viene privato il diritto al lavoro semplicemente tramite presunzioni che potrebbero dimostrare l'esistenza del pericolo di rischio di infiltrazioni o condizionamenti, il consiglio di amministrazione della Bianchini costruzioni Srl depositò domanda di concordato in bianco con riserva presso il Tribunale fallimentare di Modena, depositando altresì nel frattempo un nuovo ricorso al TAR di Bologna;

purtroppo il TAR di Bologna, basandosi di nuovo sulle sole tesi della Prefettura rigettò la richiesta, obbligando di fatto l'azienda a depositare il piano di concordato liquidatorio, che comporta la chiusura della stessa. Da questo increscioso fatto molti fornitori non hanno potuto incassare, nei tempi stabiliti, i loro crediti e molti dipendenti, non avendo trovato lavoro presso altre aziende, hanno aderito alla cassa integrazione guadagni (circa 70-80 persone);

la Bianchini costruzioni Srl è inattiva da più di anno, ovvero da giugno 2013 e non opera in nessun cantiere;

i coniugi Bianchini, certi della loro onestà e integrità, tra l'altro rimarcata dalla prefettura stessa nell'atto interdittivo, presentarono il 27 giugno 2013 la domanda di iscrizione alla *white list* di Modena per la società Dueaenne Sas di Braga Bruna & C. Sas, il cui socio accomandatario con il 95 per cento di quote è la signora Bruna Braga, mentre il socio accomandante col 5 per cento era il signor Augusto Bianchini, il quale poi vendette le quote al figlio Nicola, uscendo quindi da qualsivoglia ruolo anche da tale società;

ad oggi nessuna risposta è stata ancora data dalla Prefettura di Modena in merito a tale richiesta, pertanto la Dueaenne Sas si trova in balia di decisioni che potrebbero portarla al diniego dell'iscrizione;

un'altra vicenda della famiglia è quella del figlio Alessandro Bianchini. Dipendente della Bianchini Costruzioni Srl, nel luglio 2013 invece di acquistare dai genitori una parte della società assieme ai fratelli decise, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, di aprire una piccola ditta individuale sempre nel campo dell'edilizia. Di fatto, attraverso i crediti maturi e rimasti insoluti come dipendente acquistò, con regolare accordo sindacale, qualche macchinario, e nel 2013 sviluppò un fatturato inferiore a 200.000 euro (ben diverso da quello della Bianchini costruzioni Srl). Alessandro Bianchini operò sin da subito in autonomia, in una nuova sede, con propri mezzi e maestranze, senza quindi dipendere dalla Bianchini costruzioni; anche a livello personale decise di trasferirsi da solo a Modena, dove risiede tuttora. Le commesse acquisite erano diverse da quelle dell'azienda della madre e dei fratelli e, come precisato alla Guardia di finanza durante la visita ispettiva svolta nel giugno 2014 presso la propria sede di via del Commercio a San Felice sul Panaro, ogni necessità di materiali o di macchinari, veniva soddisfatta mediante noleggio o acquisto da società specifiche (e sebbene la madre e fratelli disponessero di numerose macchine ferme e di materiale accumulato inutilizzato, quindi eventualmente disponibile ad "ottimo prezzo", mai Alessandro Bianchini si è approfittato della situazione per evitare sospetti di prosecuzione dell'attività della Bianchini costruzioni Srl). Per poter continuare a lavorare, Alessandro Bianchini presentò in data 7 ottobre 2013 domanda di iscrizione alla

white list di Modena per la quale attende ancora risposta;
sui coniugi Augusto Bianchini e Bruna Braga gravano allo stato attuale 2 ipoteche sulla casa di famiglia, iscritte da banche e fornitori a cui, per lavorare, avevano prestato garanzie personali. Oltre alla casa, anche tutti i beni della società, ovvero terreni ed immobili a San Felice sul Panaro, Rioveggio (Bologna) e Sermide (Mantova), si trovano gravati da ipoteche di banche e fornitori;
i coniugi Bianchini, dopo più di 40 anni di lavoro, avevano potuto risparmiare una piccola cifra: anche questo denaro, oggetto di garanzia a favore di quell'azienda su cui avevano investito da una vita, è stato "preso" dagli istituti di credito;
la situazione oggi è quella di una famiglia in cui il padre a 61 anni non può lavorare (secondo la prefettura, seppur "pulito") e nemmeno andare in pensione, non ha denari ed una casa ipotecata da banche e fornitori che da un giorno all'altro potrebbero rendere esecutivo il loro titolo; una madre che gode di una pensione minima e quindi non sufficiente a sfamare la famiglia; un figlio più grande che ha provato a intraprendere la propria strada e che resta speranzoso solo di ottenere quel via libera tanto atteso dalla Prefettura; la figlia in cerca di lavoro, impossibile da trovare se non saltuariamente presso *bar*; il figlio più piccolo che ancora studia e che contribuisce alle spese svolgendo quando capita lavori occasionali. In casa vi è anche la nonna, anziana e non autosufficiente, chiaramente da accudire;
a parere degli interroganti le sanzioni interdittive antimafia dovrebbero avere come scopo quello di proteggere la società e le imprese da potenziali pericoli di infiltrazioni mafiose;
nel caso in questione la stessa Prefettura non mette in dubbio l'onestà dell'imprenditore che ha tempestivamente rimosso tutte le cause di sospetto indicate nell'interdittiva provvedendo ad esempio immediatamente al licenziamento dei lavoratori assunti dopo il terremoto,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare che strumenti pensati per combattere la criminalità organizzata non producano come unico effetto quello di distruggere aziende sane, provocare disoccupazione e impedire a chi ha la sfortuna di esserne vittima, e ai propri familiari, di continuare a svolgere attività imprenditoriali.
(2-00182)
Interrogazioni
TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, NUGNES, PUGLIA, SANTANGELO, VACCIANO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
le malattie metaboliche ereditarie e altre malattie congenite di origine genetica si manifestano prevalentemente nei bambini nei primi anni di vita, ma possono esordire anche in età giovanile o adulta;
tali malattie sono gravi e progressivamente invalidanti e, se non riconosciute in tempo utile (poiché i neonati alla nascita si presentano apparentemente sani), possono provocare gravi *handicap* fisici e mentali permanenti o morte precoce;
tali danni e morti potrebbero essere evitati attraverso una pratica diffusa di *screening* neonatale, un esame non invasivo effettuabile subito dopo la nascita e che permette di identificare un ampio gruppo di malattie prima che queste si manifestino clinicamente;
in Italia, l'articolo 6 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, ha introdotto lo *screening* neonatale esclusivamente per 3 malattie, ovvero l'ipotiroidismo congenito, la fibrosi cistica e la fenilchetonuria. I risultati dei programmi di *screening* per queste patologie hanno già mostrato di poter cambiare la storia naturale della patologia;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per il 2014), al comma 229 dell'articolo 1 stabilisce che "Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di

patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014";

considerato che:

il 2 febbraio 2014 il Ministero della salute ha istituito con decreto un gruppo di lavoro per lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie finalizzato alla predisposizione della proposta del decreto ministeriale previsto al comma 229 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e alla definizione delle patologie su cui effettuare lo *screening* stesso;

nel gruppo di lavoro sono stati chiamati rappresentanti di 5 Regioni, Veneto, Liguria, Lombardia, Molise e Sicilia, e anche 3 medici esperti. Tra le Regioni solo la Liguria ha esperienza nello *screening* metabolico allargato;

la Regione Toscana effettua lo *screening* allargato ad oltre 40 malattie dal 2004 per delibera regionale, dopo 3 anni di progetto pilota. Sono stati sottoposti a *screening* circa 400.000 neonati con circa 300 diagnosi effettuate. La Toscana è una Regione che dunque ha già "sperimentato" lo *screening*, ma ciò nonostante non è stata inserita nel gruppo di lavoro istituito dal Ministero della salute il 2 febbraio 2014;

secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2913 che introduce lo *screening* metabolico allargato in Italia, l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie doveva essere approvata entro il 3 aprile 2014;

considerato inoltre che:

il comma 229 si origina da un emendamento (presentato alla legge di stabilità dal Movimento 5 stelle, approvato all'unanimità da tutte le forze politiche) volto a consentire, in tempo utile, la diagnosi di malattie per le quali è oggi possibile effettuare una terapia;

in data 6 agosto 2013, è stato presentato un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie", in corso di esame presso la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato (AS 998);

la Commissione del Senato si è riunita in data 11 giugno 2014 per esaminare il provvedimento rilevando l'importanza dell'iniziativa legislativa, che merita un esame attento e una rapida approvazione, "essendo condivisibile l'obiettivo di rendere obbligatoria l'effettuazione degli *screening* neonatali, ampliando in maniera ragionata il novero delle patologie oggetto d'indagine diagnostica";

il disegno di legge, dal carattere *bipartisan*, è volto a disciplinare in modo permanente lo *screening* neonatale al fine di evitare a migliaia di famiglie di dover vivere il lungo periodo di incertezza della diagnosi, con elevati costi umani e anche sanitari in termini di visite, indagini diagnostiche, ricoveri e trattamenti inadeguati;

lo *screening* neonatale allargato offre il vantaggio alle famiglie che abbiano già riscontrato un caso di malattia metabolica di poter avere un consiglio genetico e di poter effettuare diagnosi prenatale,

nonché permettere di disporre di dati epidemiologici su un numero maggiore di patologie per la programmazione e la realizzazione di interventi di sanità pubblica, oltre a consentire un contenimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale (SSN) a lungo termine;
a giudizio degli interroganti l'importanza della prevenzione è fondamentale sia per migliorare la qualità della vita delle persone intervenendo in tempo per stabilire la cura appropriata per una patologia, sia perché consente un risparmio per il SSN nel lungo periodo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare nel più breve tempo possibile il decreto attuativo previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effettuare in via sperimentale, nel limite di 5 milioni di euro, lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, considerando che i termini sono scaduti il 3 marzo 2014 in quanto il comma 229 dell'articolo 1 stabilisce che tale decreto doveva essere approvato entro due mesi dalla entrata in vigore della legge (1° gennaio 2014);
se non consideri necessario, in concomitanza dell'emanazione del decreto attuativo, definire in tempi celeri l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie, considerando che tale elenco doveva essere redatto entro il 3 aprile 2014 e che i ritardi e differimenti dei termini previsti per legge metterebbero a rischio i 5 milioni di euro stanziati per l'attuazione dello *screening* neonatale determinando una privazione che danneggerebbe tutti i neonati italiani.
(3-01123)
SAGGESE - *Al Ministro della salute* -
(3-01124)
(*Già* 4-01995)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
GIARRUSSO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nella città siciliana di Alcamo (Trapani), che conta 46.000 abitanti, le elezioni amministrative comunali del maggio 2012 sono state vinte al ballottaggio dal candidato sindaco Sebastiano Bonventre, supportato dall'ex senatore Antonino Papania, alcamese e, a notizia degli interroganti, personaggio discusso per le modalità con cui avrebbe ottenuto l'ampio consenso locale a lui attribuito nonché ritenuto, dal Partito democratico, impresentabile alle scorse elezioni politiche;
nell'ambito della competizione elettorale Bonventre è stato sostenuto da 6 liste ed ha sconfitto il candidato concorrente, Niclo Solina, sostenuto dalla sola lista civica "ABC", per soli 39 voti;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
a circa un anno dal voto, si è diffusa notizia delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Trapani nel corso del periodo elettorale, che riguardavano tra l'altro anche intercettazioni ambientali, da cui emergerebbe la figura dell'ex senatore Papania, considerato in grado di condizionare il voto ed alterarne il risultato mediante dazione di denaro, promesse di posti di lavoro e distribuzione di generi alimentari;
nei confronti di Papania e altri sarebbero stati avviati 2 processi penali, l'uno per associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio, l'altro per voto di scambio. In quest'ultimo processo si sono costituiti parte civile oltre 100 cittadini elettori. Nell'ambito di un processo per voto di scambio, tale cifra può essere considerata un *record* italiano;
considerato inoltre che:
nel giugno 2012 il candidato sconfitto al ballottaggio, Niclo Solina, ha impugnato il risultato elettorale lamentando che questo era stato alterato dal meccanismo di controllo del voto e, specificamente, che un gran numero di schede attribuite al candidato Sebastiano Bonventre erano nulle poiché viziate da

segni di riconoscimento; tale circostanza risulta essere emersa anche dalle indagini della Procura della Repubblica;
dopo 2 pronunzie di inammissibilità del TAR e del Consiglio di giustizia amministrativa, successivamente alla conoscenza dei documenti delle indagini penali, nell'agosto 2013 Niclo Solina ha proposto ricorso per revocazione, discusso avanti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel corso dell'udienza del 5 febbraio 2014;
con decisione dello stesso 5 febbraio il Consiglio, sulla base dei documenti sopravvenuti, ha disposto la verifica delle schede di 35 sezioni elettorali onde accertare la presenza di segni di riconoscimento sulle schede votate in favore di Bonventre e, quindi, accertare quale sia l'effettivo risultato dell'elezione a sindaco;
il Consiglio ha delegato il Prefetto di Trapani ad effettuare il controllo delle schede, assegnando il termine del 30 settembre 2014 per riferire sull'esito ed ha rinviato il procedimento all'11 dicembre 2014, quindi a distanza di quasi un anno;
considerato infine che:
a parere degli interroganti genera preoccupazione sia la lunghezza sia dei tempi giudiziali che di verifica anche in occasione di procedimenti elettorali, urgenti per legge, sia l'atteggiamento assunto da esponenti politici locali, molto vicini all'ex senatore Papania, che farebbero equivocamente intendere di avere influito e di potere ancora influire nel procrastinare i tempi giudiziali in modo da far giungere decisione a mandato sostanzialmente completato;
risulta agli interroganti che autorevoli funzionari del Comune di Alcamo darebbero per certa una richiesta di proroga da parte del prefetto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se siano a conoscenza di quale sia il motivo per cui il prefetto di Trapani, malgrado sia trascorso più di un mese dalla pubblicazione della sentenza, non abbia dato avvio al controllo delle schede elettorali al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa un'eventuale sopraggiunta richiesta di proroga che, a parere degli interroganti, si profilerebbe come un danno nei confronti di una comunità in attesa di conoscere l'esito di una vicenda che potrebbe aver alterato i principi su cui si fonda la democrazia.
(3-01125)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAMBARO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'INPS, per le attività connesse all'accertamento delle condizioni invalidanti in ambito previdenziale ed assistenziale, si è avvalso, nel periodo dal luglio 2013 al maggio 2014, oltre che dei medici di ruolo, di un contingente di professionisti esterni "convenzionati" pari a 998 unità;
con la determinazione commissariale n. 103 del 20 giugno 2014 sono state delineate le strategie per far fronte alle diverse incombenze sanitarie che scaturiscono, oltre che dagli accertamenti in materia previdenziale, da quanto previsto in tema di invalidità civile all'art. 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e dall'art. 38 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
nella medesima determinazione sono evidenziati un risparmio complessivo di spesa in ambito assistenziale pari a 486.327.292 euro, la riduzione dell'organico dei medici dipendenti di 116 unità dal 2008 al 1° maggio 2014 e una riduzione della soccombenza dell'istituto, nel contenzioso in materia assistenziale dal 55 per cento del 2008 al 34,7 per cento del 2013;
il carico di lavoro delle commissioni mediche locali è in costante aumento e "notevolmente sproporzionato" rispetto alla forza dei medici in servizio, e vi è anche la prospettiva di un ingente incremento delle attività medico-legali in ambito assistenziale, derivante dalla possibilità per l'Istituto di ricevere in affidamento dalle Regioni le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità, eccetera, attualmente di competenza delle ASL;
vi è la necessità di prevedere per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015 ai fabbisogni e ai carichi di lavoro in 1.191 unità, delle quali 894 pari al numero di incarichi scaduti alla data del 31

maggio 2014, gli ulteriori 297 in base alle necessità dell'istituto riconducibili anche all'evidenziata estensione dell'applicazione dei protocolli d'intesa con le Regioni;
considerato che:
a fronte dell'illustrata carenza di organico in costante aumento, l'ente ritiene di procedere aumentando l'entità delle risorse a disposizione mantenendo inalterata la spesa, ovvero da 38,76 a 25,85 euro, con la conseguenza di determinare contestualmente un aumento dell'impegno orario settimanale da 20 a 25 ore;
nel 2013, a fronte di 80 ore di attività mensile, il compenso percepito era di 3.100 euro, mentre, con il prossimo contratto 100 ore di attività mensile produrrebbero un compenso lordo pari a 2.585 euro;
mediante siffatta gestione non sarebbero in alcun modo contabilizzati gli ingenti risparmi di spesa sia diretti (che derivano direttamente dall'attività dei medici, sia dipendenti che convenzionati), che indiretti, cioè legati ai risparmi ottenuti dalle Regioni in tutti quegli ambiti, in prevedibile espansione, nei quali sona state stipulate convenzioni per l'espletamento delle prime visite,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia consapevole che, con i suoi attuali indirizzi, determina un meccanismo sperequativo sulle retribuzioni dei medici in grado di provocare la perdita delle risorse professionali migliori e, conseguentemente, uno scadimento della qualità del prodotto;
se non vi sia in programma un eccessivo *turnover* del personale convenzionato che necessita di inevitabile e continua formazione, con aggravio di risorse umane destinate e, di conseguenza, un aumento di costi.
(4-02518)
GIBIINO, ALICATA, Giovanni MAURO, RUVOLO, SCILIPOTI, SCOMA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* - Premesso che:
a partire dagli anni '60 le coste della Sicilia sono state messe a disposizione di taluni colossi petroliferi con lo scopo di creare molteplici posti di lavoro in favore degli isolani;
oggi, causa la grave e perdurante congiuntura economica, la situazione che si prospetta per la Sicilia è quella di chiusura di alcuni fra i maggiori impianti di raffinazione, l'impoverimento di territori che per anni hanno vissuto di industria e la trasformazione dell'isola in mero deposito di petrolio lavorato altrove;
nel 2013, secondo le stime della Banca d'Italia, la Sicilia ha esportato il 22 per cento di petrolio lavorato all'estero in meno rispetto all'anno precedente, confermando una tendenza in atto da un biennio;
il vicepresidente nazionale della piccola industria di Confindustria, dottor Rosario Amarù, ha dichiarato che il calo è determinato non solo dalla diminuzione della domanda di combustibili in Italia, ma anche dalla concorrenza dei Paesi asiatici, visto il bassissimo costo del lavoro e le inesistenti norme sul rispetto dell'ambiente che permettono loro di vendere un prodotto raffinato ad un prezzo nettamente inferiore a quello italiano;
sempre a giudizio del dottor Amarù bisognerebbe "fare sistema" per rilanciare un comparto industriale che dà lavoro a un indotto rappresentato da centinaia di piccole e medie imprese e decine di migliaia di persone;
considerato che:
nel mese di giugno 2014 il governatore della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, ha firmato un accordo con Assomineraria, Eni, Edison e Irminio, che prevede investimenti per 2,4 miliardi di euro da parte delle aziende preposte con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro, in cambio di agevolazioni, quali la riduzione delle *royalty* sulle estrazioni dal 20 al 10 per cento, in favore dei petrolieri;
a giudizio di Greenpeace l'accordo è un mero rinvigorimento formale, tra la Regione Siciliana e i petrolieri, sul tema delle trivellazioni nel canale di Sicilia, dove attualmente con le sole 3 piattaforme esistenti si estrae il 62 per cento di tutto il greggio ricavato dai fondali italiani;

a giudizio degli interroganti si tratta di un affare milionario che interessa molti, poiché molteplici sono le istanze di prospezione, ricerca e coltivazione al vaglio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che coinvolgono i tratti di mare di Licata (Agrigento), Pantelleria (Trapani), Capo Passero (Siracusa), Marsala (Trapani) e Mazzara del Vallo (Trapani);
risulta altresì già approvato il progetto Eni "Offshore Ibleo" che prevede la costruzione di 6 pozzi di produzione e 2 perforazioni esplorative al largo di Licata, oltre a nuovi oleodotti collegati ad una piattaforma in costruzione;
Greenpeace e i sindaci coinvolti in Eni "Offshore Ibleo" hanno tempo sino a fine luglio 2014 per ricorrere al TAR della Sicilia e tentare di bloccare la sua attuazione, che, diversamente, diverrebbe esecutiva;
il portavoce dell'associazione "Stoppa la piattaforma", ingegner Mario Di Giovanna, ha dichiarato che con l'esecuzione dell'opera al territorio non rimarrebbe nulla se non i danni ambientali;
egli ritiene anche che non vi saranno nuovi posti di lavoro e l'abbassamento delle *royalty* è ridicolo visto che quelle italiane sono tra le più basse al mondo così come i costi per la prospezione, ricerca e coltivazione che si aggirano sui 3-6 euro a chilometro quadrato per le prime 2 e sui 55 euro per la terza, quando, nel resto del mondo, le cifre sono di migliaia di euro;
l'ingegnere Di Giovanna ha altresì affermato che con tali operazioni la Regione Siciliana sta ipotecando il proprio mare privandosi della possibilità di sviluppare il settore turistico che, mai come ora, potrebbe rappresentare l'ancora di salvezza ricercata;
tenuto conto che:
il presidente Crocetta, intervenendo il 17 luglio 2014 ad un'audizione informale presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato sulle problematiche ambientali connesse allo sfruttamento delle risorse di gas e petrolio dell'isola, ha affermato che, da amministratore, non può bloccare il progetto considerato che 180.000 famiglie sono prossime alla soglia di povertà;
in tale circostanza il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha ribadito che, con la diminuzione del 50 per cento degli introiti delle *royalty* e senza un progetto di sviluppo turistico ambizioso non vi sarà un'inversione di tendenza per le famiglie bensì ve ne saranno sempre più in tale condizione;
a parere degli interroganti esclusivamente attraverso una promozione turistica di ampio respiro, volta a mettere in luce le eccellenze monumentali, culturali e ambientali locali si potrà rilanciare la Sicilia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quale sia la natura dell'accordo firmato fra il governatore Crocetta e Assomineraria, Eni, Edison, Irminio e quali benefici se ne possano trarre;
se siano a conoscenza dei rischi ambientali che derivano dalla realizzazione di nuove trivelle e la conseguente alterazione del sistema bio-marino;
se risulti a quanto ammonti in termini economici l'accordo o quali siano le stime del medesimo;
se risulti per quali ragioni si vogliano ridurre le *royalty* visto che quelle italiane sono tra le più basse al mondo;
per quali motivi non si preferisca procedere ad un ambizioso piano di promozione turistica che renderebbe la Sicilia più attrattiva grazie alle sue uniche eccellenze monumentali, culturali e ambientali.
(4-02519)
DONNO, PUGLIA, BUCCARELLA, PAGLINI, SANTANGELO, SIMEONI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:
l'arsenico è un metallo pesante altamente tossico, la cui presenza si ravvisa sia in natura (carbonio organico), sia come risultato di attività antropiche (carbonio inorganico);
gli esseri umani possono essere esposti all'arsenico attraverso l'aria, l'acqua, il cibo con gravi conseguenze per la salute. In questo senso, l'esposizione alimentare rappresenta la prima fonte di contaminazione umana. L'assorbimento di arsenico inorganico è, infatti, assai rapido e comporta

un'altrettanto veloce diffusione a tutti gli organi, determinando effetti nocivi quali lesioni cutanee, tumori, malattie cardiovascolari, anormale metabolismo del glucosio, diabete, neurotossicità;

il parere scientifico sull'arsenico negli alimenti, fornito nel 2009 dall'EFSA (European food safety authority) su richiesta della Commissione europea, ha stimato che "in Europa i forti consumatori di riso - come per esempio alcuni gruppi etnici - subiscono un'esposizione alimentare giornaliera all'arsenico inorganico pari a circa 1 microgrammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno, mentre i forti consumatori di prodotti a base di alghe possono giungere a un'esposizione alimentare giornaliera all'arsenico pari a circa 4 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno". Inoltre, "i bambini di età inferiore a tre anni sono i più esposti all'arsenico inorganico. Le stime sull'esposizione presentate da due studi differenti mostrano un'assunzione di arsenico inorganico oscillante fra 0,50 e 2,66 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per i bambini di età inferiore ai tre anni si stima che l'esposizione alimentare ad arsenico inorganico, compresa quella derivante da alimenti a base di riso, sia due o tre volte maggiore di quella subita dagli adulti";

secondo lo studio "Arsenico: contaminazione ed esposizione ambientale" diffuso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, "fenomeni di tossicità sono stati rilevati in piante coltivate su scarti di miniera, su suoli trattati con pesticidi a base di arsenico, e su suoli trattati con liquami o con acqua irrigua contaminata. Queste piante presentano una riduzione dello sviluppo radicale e dei germogli, appassimento e necrosi delle foglie, riduzione della superficie fogliare e della fotosintesi, riduzione della produzione di frutti o granella. Nelle piante la sensibilità verso i metalli ed il livello di tossicità sono fortemente influenzati sia dal tipo e dalla concentrazione di inquinante, sia dalla fase fenologica o dallo stadio fisiologico (germinazione, emergenza, crescita vegetativa). Infatti i semi in germinazione risultano più sensibili all'inquinamento da metalli, poiché non sono ancora attivi alcuni meccanismi di difesa. Nel grano l'altezza dei germogli e la lunghezza delle radici si riduce sensibilmente all'aumentare dei livelli di arsenico. La riduzione dello sviluppo delle radici può derivare dal fatto che la pianta cerchi di limitare la superficie di contatto con l'arsenico";

nel medesimo studio, è precisato che "il riso, a causa del suo largo consumo, rappresenta un significativo veicolo di esposizione all'arsenico in popolazioni che dipendono da una dieta a base di questo cereale, costituendo un grave rischio per la salute dell'uomo. I livelli di arsenico contenuti negli alimenti a base di riso per l'infanzia sono abbastanza elevati da mettere i bambini a rischio di contrarre tumori. Nei bambini al di sotto dei 3 anni, l'esposizione all'As attraverso l'assunzione di alimenti a base di riso, è generalmente stimata circa 2 a 3 volte quella degli adulti. Nella dieta dei neonati il riso è infatti il costituente principale dei prodotti per lo svezzamento ed ipoallergenici (latte di riso), ma è presente anche negli alimenti utilizzati nella dieta dei bambini (*cracker*, biscotti, cereali soffiati, e budini)";

tenuto conto delle disparità legislative esistenti tra gli Stati membri e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, il regolamento (CE) n. 1881/2006 stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, quali il piombo, il mercurio e lo stagno inorganico poiché "ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore dei contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico";

a tal proposito, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare precisa che i principi di base della legislazione UE sui contaminanti negli alimenti sono contenuti nel regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio secondo cui "un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto il profilo di salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico". All'art. 2 è poi specificato che "i contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere mediante le buone prassi normalmente accettate";

in una recente ricerca, l'EFSA ha stabilito che l'assunzione, per ogni chilo di peso corporeo, di dosi comprese tra 0,3 e 8 microgrammi, può aumentare l'incidenza dell'1 per cento di cancro nella popolazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare al fine di ridurre l'esposizione alimentare all'arsenico, attraverso la diffusione di dati di speciazione per i differenti prodotti alimentari;
se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover promuovere azioni di ricerca, monitoraggio e controllo volte ad accertare l'effettiva sussistenza di rischi, sotto il profilo alimentare e sanitario, legati al consumo di prodotti, quali, ad esempio, grano, pane, latte, riso, latticini;
se non ritengano opportuno avviare operazioni di ispezione, monitoraggio e controllo, riguardanti l'importazione di prodotti con contaminanti alimentari provenienti da Paesi terzi.
(4-02520)
MUNERATO - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in numerosi enti locali negli ultimi anni si sono verificate anomalie nella gestione del sistema di compensazione incentivante da corrispondere al personale addetto, con conseguente maggior esborso di denaro pubblico a carico dell'amministrazione comunale;
il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012 (decreto enti locali), contiene innovative disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, al fine di implementare una doverosa razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni, anche a livello di autonomie locali, priorità urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", individua un percorso guidato per recuperare in via graduale le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa;
il Governo ha inteso altresì proporre la costituzione presso la Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato temporaneo dei rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali e locali con il compito di fornire indicazioni in materia di trattamento retributivo accessorio;
con una circolare interministeriale del 12 maggio 2014, il Governo, nelle more della definizione delle necessarie indicazioni da parte del citato comitato, ha rimesso agli organi di governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuative dell'articolo 4 del decreto-legge n. 174, e il Comune di Roma, il giorno successivo alla pubblicazione di tale circolare, ha deliberato di disporre, in ordine alle condizioni di necessità e urgenza che rimandino in via diretta l'interesse pubblico alla continuità delle funzioni di governo del territorio e dell'erogazione dei servizi fondamentali di competenza, la temporanea e complessa continuità applicativa delle discipline decentrate pregresse, anche contrattuali, e dei relativi istituti economici;
organi di stampa locale di Rovigo di luglio 2014 riportano la notizia secondo la quale nelle poche ore intercorse tra le dimissioni in blocco dei consiglieri del Comune di Rovigo (che ne hanno sancito il commissariamento) e la nomina del commissario medesimo, i dirigenti comunali hanno ripristinato le 16 posizioni organizzative congelate dalla Giunta nel febbraio 2014;
la scelta, che comporta un onere di circa 70.000 euro all'anno, determina anche il fatto che dei 100.000 euro previsti per il salario accessorio dei dipendenti, il 70 per cento andrà alle 16 posizioni, mentre il restante 30 per cento dovrebbe essere diviso tra i 280 dipendenti comunali, e lo stesso prefetto, a mezzo stampa, avrebbe affermato come "sia certo che ciò che è successo non è una cosa bella e che la notizia sia stata appresa dai giornali, ma che ogni scelta in merito compete al commissario e alla sua squadra";
nel corso dell'esame, in Aula, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, è stato approvato l'ordine del giorno 9/5520-B/34 (presentato da Massimo Bitonci il 6 dicembre 2012 nella seduta n. 730 della Camera), il quale impegna il Governo ad adottare iniziative finalizzate a comprendere anche il maggior esborso di denaro per la gestione del sistema di compensazione incentivante da corrispondere al personale addetto tra le situazioni di squilibrio finanziario, e disciplinate dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)* , del medesimo provvedimento, ove si stabilisce proprio come il Ministero dell'economia e

delle finanze possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, qualora questi presentino situazioni di squilibrio finanziario riferibili a predeterminati indicatori, in base al quale vengono attivate verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'ente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno precisare se e quali indicazioni abbia ad oggi fornito il comitato temporaneo delle competenti amministrazioni di cui alla circolare interministeriale sulle vicende legate alla costituzioni dei fondi di amministrazione, e se non reputino altresì opportuno valutare le ragioni per le quali, nella vicenda collegata a quanto accaduto nel Comune di Rovigo, l'organo dirigenziale non abbia atteso l'insediamento del commissario prefettizio per deliberare il ripristino delle 16 posizioni organizzative.

(4-02521)

MANCUSO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 C-56/10 e del 10 aprile 2013 C-85/13, l'Italia è stata sanzionata per «inadempimento di uno Stato - direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articoli 3, 4 e 10 - rete fognaria - trattamento secondario o equivalente - impianti di trattamento - campioni rappresentativi»;

la direttiva 91/271/CEE è uno dei principali strumenti della politica delle risorse idriche europea e il suo obiettivo è garantire la protezione dell'ambiente anche dalle conseguenze negative dello scarico delle acque reflue urbane;

la stessa stabilisce i vincoli per la realizzazione di reti fognarie per le acque reflue urbane ed impone l'obbligo del trattamento secondario con valori limiti allo scarico recepiti nel decreto legislativo n. 152 del 2006;

con la sentenza del 19 luglio 2012, la Corte, all'esito della procedura di infrazione avviata nel 2004, ha previsto, oltre alla richiesta di un intervento rapido per sanare le violazioni, anche l'applicazione di possibili sanzioni, quantificabili per giorni di ritardo nell'adeguamento, il pagamento di una somma forfettaria a titolo di sanzione per il mancato adeguamento e l'eventuale sospensione dei finanziamenti europei;

con deliberazione n. 60 del 30 aprile 2012, pubblicata in data 11 luglio 2012 sulla *Gazzetta Ufficiale*, il CIPE ha assegnato copertura finanziaria ad una serie di interventi finalizzati al superamento delle procedure di infrazione di inadempimento circa la direttiva 91/271/CEE;

le risorse assegnate con la delibera CIPE per il settore del trattamento delle acque reflue si concentrano per il 65 per cento in Sicilia, dove si rileva oltre il 50 per cento del numero di interventi in ragione dell'inadeguatezza attuale dei sistemi sia fognari che depurativi;

tra i centri urbani oggetto della pronuncia di infrazione ed inclusi nel finanziamento CIPE risultano importanti agglomerati di livello sovracomunale ricadenti all'interno della provincia di Catania (agglomerati di Catania (Catania e altri 7 comuni), di Acireale (Acireale e altri 10 comuni), di Misterbianco (Misterbianco e altri 9 comuni), eccetera);

in particolare, a titolo di esempio, nell'agglomerato di Catania risulta esistente e funzionante un impianto di depurazione avente una potenzialità di circa 600.000 abitati equivalenti, mentre i reflui addotti si riferiscono solo ad un apporto di carico pari a circa 80.000 abitati equivalenti in quanto la gran parte della rete fognaria, realizzata negli anni con finanziamenti pubblici, non risulta funzionante; nell'agglomerato di Misterbianco risulta esistente un impianto di depurazione avente una potenzialità di circa 200.000 abitati equivalenti oggi non in esercizio in quanto l'apporto di carico all'impianto è quasi nulla essendo stata realizzata solo una piccola porzione di rete fognaria comunale, mentre nel contempo sono in esercizio reti fognarie nei comuni limitrofi che non sono collegate all'impianto di depurazione; nell'agglomerato di Acireale non risulta ancora confermato e identificato il sito su cui realizzare l'impianto di depurazione che avrà un carico stimato pari a circa 163.000 abitati equivalenti. Ne consegue che al momento nei grandi agglomerati catanesi la maggior parte dei reflui prodotti viene scaricata in falda idrica o nei corpi idrici superficiali;

per la risoluzione della procedura di infrazione la Regione Siciliana, con deliberazione di Giunta n.

140 del 13 maggio 2011, aveva identificato gli interventi definiti "strategici" fissando l'importo presunto e dettando le linee di indirizzo generali e gli schemi procedurali da attuarsi per la loro realizzazione nelle diverse fattispecie di tipo organizzativo/gestionale registrate nei 9 ambiti territoriali ottimali siciliani;

per la provincia di Catania, il CIPE ha stanziato circa 610 milioni di euro, individuando gli interventi giudicati idonei per risolvere le procedure di infrazione e assicurare l'ottimale offerta del servizio nell'ambito di Catania come di seguito: "sistema fognario e depurativo intercomunale di Catania" (ID 33393) per un importo complessivo pari a 213.122.922 euro; "realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale ed estensione reti comunali" (ID 33390) per un importo complessivo pari a 133.699.570 euro; "completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete" (ID 33395) per un importo complessivo pari a 204.967.660 euro; "adeguamento dell'impianto di depurazione di Adrano ed estensione della rete" (ID 33391) per un importo complessivo pari a 7.088.819 euro; "completamento della rete fognaria del Comune di Caltagirone" (ID 33392) per un importo complessivo pari a 2.892.507 euro; "completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete" (ID 33394) per un importo complessivo pari a 23.587.982 euro; "adeguamento dell'impianto di depurazione consortile di Scordia - progetto di completamento" (ID 33396) per un importo complessivo pari a 1.000.000 euro; "realizzazione collettore fognario da Militello a impianto di depurazione di Scordia" (ID 33541) per un importo complessivo pari a 1.000.000 euro; "adeguamento depuratore di Palagonia" (ID 33542) per un importo complessivo pari a 1.100.000 euro; "opere fognarie per la salvaguardia dell'area marina protetta isole dei Ciclopi - collettore di convogliamento dei reflui da Capo Mulini al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arci" (ID 33389) per un importo complessivo pari a 21.700.000 euro;

preso atto che:

con legge regionale n. 7 del 2002, art. 42, e legge regionale n. 12 del 2011, art. 32, la Regione Siciliana ha abrogato lo strumento PARF (piano di attuazione della rete fognante), previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 21 del 1985, ed inoltre, su parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione prot. n. 352622/254/11/2011 del 15 novembre 2011, ha attestato la tacita abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1986;

in materia di servizio idrico integrato, in Sicilia, con legge regionale n. 2 del 2013, "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 dell'11 gennaio 2013), la Regione ha posto in liquidazione le vigenti autorità d'ambito siciliane con contestuale nomina di appositi commissari straordinari e liquidatori in attesa che, con successiva legge regionale da emanare entro 6 mesi, le relative funzioni vengano trasferite ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata. La legge regionale, al comma 6 dell'art. 1, statuisce espressamente che "nelle more della approvazione della legge di trasferimento delle competenze delle disciolte ATO, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII, continuano la gestione diretta";

con l'accordo di programma quadro "Depurazione delle acque reflue", sottoscritto in data 30 gennaio 2013 dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione (strumento di attuazione dei fondi stanziati dalla citata deliberazione n. 60 del 2012 del CIPE), è stato recepito quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 24 gennaio 2013 che stabiliva che "nel caso in cui i Comuni non abbiano ancora proceduto alla consegna degli impianti al Gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'individuare nei Comuni stessi i soggetti attuatori dei relativi interventi, con l'ulteriore specifica per cui, nel caso di interventi che interessano più di un Comune, il soggetto attuatore resti individuato nel Comune capofila, dovendosi con ciò intendere quello nel cui territorio ricade l'impianto di depurazione", fattispecie all'interno della quale ricade l'ambito territoriale ottimale di Catania, nel quale non è operativo un gestore del servizio idrico integrato;

con circolare (prot. 5512) del 12 febbraio 2013 il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha

designato, in coerenza con quanto sopra, i "soggetti attuatori" degli interventi finanziati dal CIPE coincidenti con i Comuni o con i Comuni capofila;

con deliberazione n. 94 del 17 dicembre 2013 del CIPE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2014, n. 75) avente ad oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012. (Delibera n. 94/2013)" è stata disposta al punto 1) la "proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti - già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla delibera di questo Comitato n. 14/2013 - con riferimento agli interventi finanziati con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012 richiamate in premessa". È stato previsto al punto 2) che "con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, le medesime Regioni dovranno certificare, entro 90 giorni dall'adozione della presente delibera, le date previste per l'assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti, esponendo per ciascun intervento - a corredo della predetta certificazione e con inclusione degli interventi per i quali le relative OGV non potranno intervenire prima del 30 giugno 2014 - il relativo piano finanziario e il profilo di spesa articolato per anno, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi";

con deliberazione di Giunta n. 161 del 23 maggio 2013 la Regione Siciliana ha preso atto e riconosciuto il preminente interesse pubblico connesso al superamento delle procedure di infrazione attraverso l'attuazione degli interventi contemplati con l'accordo di programma quadro del 30 gennaio 2013;

ai fini dell'identificazione dei costi di tali interventi, l'art. 44 della legge regionale n. 5 del 2014 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 5 del 31 gennaio 2014), rubricato "Disposizioni in materia di progetti di cui alla delibera CIPE 60/2012", statuisce che "I progetti elencati nella delibera CIPE 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 160 dell'11 luglio 2012, previsti dall'APQ sottoscritto in data 30 gennaio 2013 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utili al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, sono dichiarati di pubblica utilità ai fini delle procedure di approvazione e realizzazione delle opere pubbliche. Gli stessi possono essere realizzati anche in deroga al nuovo prezzario regionale sui lavori pubblici della Regione siciliana approvato con decreto 27 febbraio 2013 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 15 marzo 2013";

nel corso di un incontro con la delegazione dell'Ance Sicilia, il Dipartimento regionale dell'acqua e rifiuti ha fornito una ricognizione sullo stato dell'arte, comunicando che alla data del marzo 2014 il parco dei progetti prossimi all'affidamento dei lavori era pari ad un importo complessivo, per l'intera Sicilia, di 232 milioni di euro, equivalente circa al 20 per cento dell'intero importo stanziato dal CIPE per la Sicilia (1,16 miliardi di euro) di cui un solo progetto (pari al 1,18 per cento dell'intero importo) ricadente nell'area del catanese era in fase di appalto del tipo "integrato", non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti;

considerato che con deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ha definito il metodo tariffario idrico (MTI) da applicare per gli anni 2014-2015 da parte di tutti i soggetti che, a qualunque titolo, svolgono sul territorio nazionale uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1 della citata deliberazione (captazione, anche ad usi multipli, adduzione anche ad usi multipli, potabilizzazione, vendita acqua all'ingrosso, distribuzione e vendita di acqua anche agli utenti finali, fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta ed allontanamento delle acqua meteoriche e di drenaggio urbano, depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio anche ad usi misti civili ed industriali), annoverando tra le attività del servizio idrico integrato anche quelle relative alla realizzazione degli allacci idrici e fognari;

al fine di incentivare la realizzazione degli investimenti del settore, l'AEEGSI ha identificato più schemi regolatori affinché i "soggetti competenti" possano selezionare, in ragione di criteri di efficienza e di efficacia, lo schema più appropriato in ragione del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti e dei costi operativi necessari al raggiungimento degli obiettivi specifici;

con determina n. 2 del 28 febbraio 2014, recante "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR", e con determina n. 3 del 7 marzo 2014, recante "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015", l'AEEGSI ha identificato gli schemi tipo per la stesura del "piano degli investimenti" e della "relazione di accompagnamento";

in sede di verifica progettuale da parte dell'unità tecnica specialistica (UTS) a supporto del Ministero dell'ambiente è emersa la necessità di dover rispettare l'inderogabile principio che le progettazione deve essere condotta nel rispetto degli obiettivi di superamento delle criticità che hanno determinato l'inadempimento dello Stato italiano sfruttando quindi l'opportunità offerta dal metodo tariffario idrico di attivare tutte le possibili forme di cofinanziamento degli interventi complessivi, ridotti dai soggetti attuatori in forma di "stralci" funzionali in ragione della disponibilità delle sole risorse pubbliche con evidenti limiti nelle azioni di adeguamento dei sistemi fognari e depurativi;

visto che:

gli ambiti territoriali ottimali siciliani ed i gestori del servizio "preesistenti" stanno svolgendo le rispettive funzioni, seppur in un regime transitorio in attesa che venga emanata e sia operativa la riforma del settore;

i sistemi fognari e depurativi degli agglomerati costituiscono un "sistema unitario ed indissolubile" sia dal punto di vista impiantistico-strutturale che dal punto di vista organizzativo-gestionale, nonostante risultino costituiti da diverse (22) amministrazioni comunali. In tal senso la decisione della giunta regionale di designare, con deliberazione n. 22 del 2014, il Comune nel cui territorio ricade l'impianto di depurazione quale "soggetto attuatore" degli interventi finanziati con deliberazione CIPE n. 60 del 2012 attribuisce ulteriore valenza a tale concetto di "sistema unitario ed indissolubile";

resta evidente a parere dell'interrogante la necessità di dover affrontare in maniera "unitaria" non solo la già avviata fase di progettazione e realizzazione dei sistemi fognari e depurativi ma anche (e soprattutto) la fase di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato;

all'interno degli agglomerati sono presenti, per contro, complessivamente circa 28 gestori (cosiddetti erogatori temporanei) che svolgono il servizio di acquedotto con valenza di "gestore del servizio idrico integrato o di singole parti dello stesso" (per come identificato dall'AEEGSI nelle recenti disposizioni);

in un siffatto contesto, l'applicazione alla lettera del nuovo metodo tariffario idrico richiederebbe che ciascun ente (28 gestori più 22 Comuni) identifichino autonomamente, nella qualità di "soggetto competente" *ex* delibera n. 643 del 2013, il proprio schema regolatorio, il proprio piano degli investimenti 2014-2017, il proprio piano economico finanziario (PEF) ed il conseguente incremento tariffario (cosiddetto teta), con evidente lievitazione delle tariffe per i sovracosti conseguenti alla frammentazione gestionale, verticale ed orizzontale, di cui sopra (sempre che i Comuni riescano ad impegnare in bilancio le somme da destinare al nuovo servizio, con la quasi certa necessità di esternalizzazioni, per la maggior parte dei casi essendo il servizio fognario una attività *ex novo*);

gli schemi progettuali redatti dai "soggetti attuatori" non possono prescindere dagli specifici indirizzi emanati dall'AEEGSI in tema di valutazione dei costi endogeni per l'esercizio delle nuove opere, di piano di allaccio delle utenze con i relativi costi e di piano economico-finanziario, stante che alcuni costi non possono essere imputati al finanziamento pubblico;

considerato che da un punto di vista normativo spetta agli Ambiti territoriali ottimali indicare le modalità di organizzazione e gestione dei servizi all'interno dell'ambito territoriale ottimale (la legge regionale n. 2 del 2013 ha confermato la connotazione degli ambiti territoriali siciliani coincidenti con i confini amministrativi delle 9 province siciliane);

la prevista legge regionale di trasferimento delle competenze non è stata ancora emanata con la conseguenza che il citato comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2013 impedisce la promozione di qualsiasi iniziativa volta a favorire la aggregazione territoriale dei servizi, per come dettato dalle norme europee e nazionali, e che il ruolo di "soggetto competente" *ex* delibera 643/2013/R/idr dell'Autorità può essere assunto dagli Ambiti territoriali ottimali solo nei confronti del gestore del servizio idrico integrato, mentre per le rimanenti specificità gestionali preesistenti gli Ambiti territoriali ottimali assumono solo un ruolo di supporto operativo all'autorità nazionale con il paradosso che, in una molteplicità di casi, il "soggetto competente" risulta non identificabile;

considerato che a parere dell'interrogante risulta necessario, urgente ed improrogabile: avviare tutte le attività necessarie per la risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria, in particolare la 2004/2034 (oggi causa 565-2010) che vede coinvolti gli agglomerati ricadenti nell'ambito territoriale di Catania, per come sopra delineato, in quanto solo il 18 per cento del carico generato viene addotto ad un depuratore; avviare ogni azione utile affinché i sistemi fognari e depurativi degli agglomerati dell'ambito territoriale di Catania in corso di progettazione vengano sostenuti da idonee valutazioni di tipo gestionale e di sostenibilità economico-finanziaria e tariffaria anche al fine di scongiurare periodi di fermo impianto ed evitare, come avvenuto nel passato, atti vandalici e furti; presidiare tutti i processi correlati con l'avvio del servizio, in quanto la mancata risoluzione della procedura di infrazione, tra le altre cose, potrebbe arrecare gravose sanzioni anche in capo agli enti locali; preservare dall'inquinamento i corpi idrici ricettori, sia superficiali che sotterranei, sui quali scaricano i reflui prodotti dai citati agglomerati di Catania; garantire alla cittadinanza dell'*hinterland* catanese la fruizione di un servizio pubblico essenziale quale quello di fognatura e depurazione nel rispetto delle norme di settore con tariffe sostenibili per le utenze; raggiungere l'obiettivo di essere provvisti di reti fognaria in esercizio, funzionanti e idonee a raccogliere e convogliare tutte le acque reflue urbane, conformemente all'obbligo di cui all'art. 3, par. 1, primo comma, della direttiva 91/271/CE, assicurando che tutto il carico organico generato nell'agglomerato sia effettivamente convogliato e trattato in un impianto di trattamento funzionante, in grado garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, tenendo conto delle variazioni stagionali di carico; attivare con tempestività tutte le azioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, propedeutiche e funzionali alla gestione delle nuove opere, con tempistiche coerenti e correlate con i cronoprogrammi vincolanti forniti dai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi e identificare un modello regolatorio di riferimento per la stima degli incrementi tariffari determinati dall'avvio delle nuove attività, per disporre della necessaria attestazione di sostenibilità della nuova tariffa per le utenze, per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario e per l'attivazione di tutte le possibili leve finanziarie offerte dal nuovo metodo tariffario idrico anche a copertura dei costi previsti nei progetti ma non inclusi nel finanziamento pubblico;

considerato inoltre che:

la delibera CIPE n. 60 del 2012 prevede anche l'attivazione di un'azione di sistema dal valore di 5.000.000 euro per monitorare, accelerare e aumentare la qualità degli interventi e incrementare l'efficacia tecnico-amministrativa nell'attuazione degli interventi stessi;

per tali motivazioni, sussistono elevate probabilità che, nell'imminente futuro, i cittadini dell'*hinterland* catanese possano subire nelle proprie bollette aumenti delle tariffe idriche causati dagli effetti della frammentazione gestionale e che, senza un appropriato schema regolatorio di riferimento, la comunità catanese non potrà usufruire dei necessari apporti di cofinanziamento provenienti da tariffa, fondamentale per la completa risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria che prevedono la copertura totale del servizio fognario e depurativo nel rispetto dei limiti fissati nello scarico;

risulta auspicabile un approccio di tipo integrato e coerente con il modello organizzativo del servizio idrico integrato, all'interno del quale prefigurare un coordinamento di tutte le azioni anche diversificate in funzione delle diverse specificità territoriali, in ragione della necessità/obbligo di dover perseguire l'obiettivo di garantire il buon stato ecologico della riserva acqua e la sicurezza dell'approvvigionamento, minimizzando il costo per le utenze finali e massimizzando l'efficienza

dell'utilizzo dei fondi stanziati dal CIPE,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi criticità segnalate, che condizionano fortemente la fruizione di un servizio pubblico essenziale come quello fognario e depurativo per gran parte della popolazione presente all'interno della provincia di Catania, ed in tale caso quali azioni di competenza intenda adottare o abbia già adottato al fine di garantire il rispetto degli obblighi dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea nei tempi imposti dal CIPE;
se non ritenga opportuno di valutare l'attivazione di ulteriori e specifiche iniziative volte a promuovere l'integrazione tra il processo di realizzazione degli interventi ed il complesso di regole e disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, alle quali tutti i gestori devono uniformarsi, anche in coerenza con i contenuti dell'articolato dell'accordo di programma quadro rafforzato "Depurazione delle acque reflue" del 30 gennaio 2013 che, tra le altre cose, prevede che al tavolo dei sottoscrittori possano essere invitati le amministrazioni pubbliche e/o i soggetti la cui partecipazione risulta rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dall'accordo;
se, per le specificità gestionali e territoriali che rendono l'area del catanese particolarmente critica, al fine del raggiungimento dei molteplici obiettivi di rispetto degli obblighi ambientali nei tempi fissati, di uniformità di trattamento alle utenze servite, di salvaguardia dell'ambiente, di sviluppo del servizio idrico integrato con costi quanto il più possibile ridotti e sostenibili per i cittadini catanesi e di integrazione territoriale, in ragione del fatto che sia l'AATO che i gestori del servizio dell'ambito territoriale ottimale di Catania (enti cui la norma assegna competenze e responsabilità esclusive in materia ambientale, gestionale, di programmazione e di cofinanziamento delle opere strumentali al servizio idrico integrato non delegabili ai singoli comuni neanche in forma consorziata) stanno oggi svolgendo le rispettive funzioni, seppur in regime transitorio nelle more dell'emanazione ed attuazione delle riforma del settore, non ritenga opportuno di voler valutare la necessità di emettere indirizzi specifici volti all'identificazione di un quadro regolatorio più evoluto e confacente alle esigenze riportando, anche in via transitoria, le competenze sia di regolazione e controllo che gestionali ad un livello territoriale sovra comunale, coincidente almeno con i confini degli agglomerati.
(4-02522)
CAMPANELLA, BOCCHINO, ORELLANA, BENCINI, CASALETTO, BATTISTA, DE PIN - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) 1 Palermo, costituita in forza della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la gestione del servizio idrico integrato, ha proceduto ad affidare l'espletamento dei servizi alla società Acque potabili siciliane SpA (APS) costituita all'occorrenza;
APS ha assunto la gestione del servizio idrico in 52 degli 81 comuni appartenenti all'AATO 1 PA (ad eccezione del comune di Palermo); le utenze servite al 31 dicembre 2012 ammontano a 143.819, pari a circa il 70 per cento della totalità, con una copertura di circa 500.000 cittadini;
il contesto normativo nel quale è maturato l'affidamento è mutato per effetto dapprima dell'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e del *referendum* popolare del 12 e 13 giugno 2011, che hanno sancito il principio della gestione pubblica dell'acqua quale bene comune, e, da ultimo, dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, che ha previsto il superamento delle AATO stesse, delineando un nuovo sistema che doveva essere opportunamente regolamentato dal legislatore;
dopo la messa in liquidazione avvenuto nel 2010, per effetto del mutato contesto normativo e del concreto venire meno dell'interesse economico degli azionisti, In data 28 ottobre 2011 il Tribunale di Palermo disponeva che la società venisse ammessa alla "fase di osservazione" della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi *ex* decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto Prodi *bis*). Il Tribunale disponeva, altresì, che la gestione dell'impresa, anche in considerazione della particolare natura e delle peculiari caratteristiche del servizio svolto da APS, fosse continuata dai liquidatori della società, i quali, in applicazione del disposto dell'art. 167 della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, richiamato dall'art. 18 decreto legislativo

n. 270 del 1999, l'avrebbero esercitata sotto la sorveglianza del commissario giudiziale;
secondo la ricostruzione effettuata dal commissario le cause dello stato di insolvenza di APS sono le seguenti: ritardata approvazione della tariffa del servizio idrico da parte dell'AATO; ritardata sottoscrizione dell'accordo fra AATO, AMAP (Azienda municipale dell'acquedotto di Palermo) ed APS, intervenuta soltanto nell'ottobre 2009; ritardo nella presa in carico della gestione del servizio dai Comuni e dai precedenti gestori; ritardo nell'approvazione ed erogazione dei contributi pubblici a fronte degli investimenti a carico della società; differenze tra gli elementi di gestione previsti nel bando di gara e quelli effettivamente emersi nel corso del rapporto (minor volume di consumo per abitante; maggiori costi di gestione, attribuibili sia alle carenze delle struttura impiantistica che ai maggiori costi per l'acquisto dell'acqua all'ingrosso; elevata morosità degli utenti, sottostimata in sede di gara; elevato numero di allacci non autorizzati alla rete idrica);
lo stesso commissario ha poi adeguatamente descritto le condizioni al cui verificarsi il riequilibrio economico risultava subordinato, condizioni costituite principalmente dall'eliminazione delle diseconomie che avevano fino ad allora contraddistinto l'attività di APS e dall'adeguamento della tariffa del servizio idrico, nonché dall'individuazione, in tempi brevi, del nuovo gestore del servizio idrico integrato, al quale doveva essere trasferito senza soluzione di continuità, il complesso aziendale della società ovvero il complesso dei relativi beni e contratti, secondo il programma di cessione che il commissario straordinario, avrebbe poi redatto in data 6 giugno 2012;
il commissario straordinario redigeva in data 8 aprile 2013 una relazione periodica del Ministro dello sviluppo economico *ex* art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 alla data del 31 marzo 2013 in cui si evidenziavano: le numerosissime riunioni con gli interlocutori istituzionali; l'attivazione della procedura di mobilità preannunziata alle organizzazioni sindacali l'8 gennaio 2013 e mai sospesa, ma soltanto rinviata; la revoca della concessione disposta dal collegio arbitrale del 5 settembre 2011; la richiesta formale dell'AATO (nota del 28 marzo 2013) ad APS di gestione sino al mese di dicembre 2013 in attesa di individuare il nuovo gestore; l'incertezza e la concreta ipotesi del futuro assetto normativo sulla materia; l'incertezza sull'esecuzione del programma di cessione; la formulazione di un *budget* per il 2013 in disequilibrio economico e finanziario;
con decreto del Tribunale di Palermo del 29 ottobre 2013 si disponeva, infine la conversione dalla procedura di amministrazione straordinaria in fallimento e veniva disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di 3 mesi;
l'AATO Palermo 1 ha assegnato, a seguito di gara, in via temporanea, il servizio idrico integrato alla società "Onda energia" che si è riservata di accettare nella considerazione che la sua offerta prevedeva l'esercizio di queste attività per 52 comuni, chiedendo tempo per l'accettazione definitiva;
la società faceva pervenire al curatore fallimentare, il 4 luglio 2014, un'offerta per l'acquisizione del ramo d'azienda di APS per l'esercizio dell'attività di gestione del servizio, per una cifra simbolica di 10.000 euro, che doveva servire a fare ripartire il servizio assorbendo anche la forza lavoro, dopo avere però ottenuto un incremento del 9 per cento del prezzo di vendita dell'acqua all'utenza, uno sconto del 10 per cento sugli acquisti di acqua da Amap e Sicilacque, e una serie di concessioni sul terreno del rapporti di lavoro con i dipendenti;
con un primo comunicato apparso sulla testata giornalistica "BagheriaNews" del 10 luglio 2014, il gruppo Onda energia comunicava la sospensione delle trattative per i gravi rischi che l'iniziativa poteva implicare sotto il profilo penale ed economico, tenuto conto delle condizioni fuori norma degli impianti, della rivendicazione dei titoli esecutivi alla restituzione delle reti avanzata da 10 dei 52 comuni che non permetteva di avere alcuna garanzia sul mantenimento e la consistenza del servizio idrico integrato e l'assenza di concrete e convergenti azioni e provvedimenti in favore della sostenibilità del nuovo gestore;
dopo una serie di incontri tra il presidente della Regione Rosario Crocetta, il commissario straordinario della Provincia di Palermo Domenico Tucci, le organizzazioni sindacali, i diversi sindaci interessati e la stessa società Onda energia, per scongiurare un'emergenza idrica che avrebbe risvolti drammatici, tutto risulta essersi arenato;

a seguito della presa d'atto della mancata sottoscrizione della convenzione di gestione da parte della società aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio nell'ambito territoriale di Palermo, il presidente della Regione, con nota prot. n. 9501 del 14 luglio 2014, ha invitato il commissario straordinario ad adottare tutti i provvedimenti ordinari di urgenza nei confronti degli enti locali interessati che non manifestavano l'intenzione di procedere alla gestione autonoma del ciclo completo del servizio idrico o nei confronti di organismi di rilevanza pubblica presenti sul territorio provinciale di Palermo per assicurare l'espletamento del prodotto ciclo completo del servizio idrico;

con nota n. 1638 del 17 luglio 2014, il commissario straordinario e liquidatore dell'AATO 1 PA comunicava al prefetto di Palermo che, in ottemperanza della nota del presidente della Regione n. 9501 del 14 luglio 2014, ha provveduto a concordare con i Sindaci di Termini Imerese, Villafrati, Terrasini, Cinisi, Pollina, Castronovo di Sicilia, Mezzojuso, Vicari, Campofiorito, Trappeto, che ne hanno fatto espressa richiesta, la riconsegna delle reti e degli impianti e l'affidamento della relativa gestione e ha chiesto, nel contempo, l'emissione di un nuovo provvedimento prefettizio, al fine di garantire la gestione del servizio nei restanti 42 comuni precedentemente serviti da APS SpA in fallimento, per evitare un'imminente interruzione di pubblico servizio che comporterebbe, oltre a gravi disagi per la collettività interessata con possibili ripercussioni sul piano dell'ordine pubblico, un disastro ambientale derivante dallo sversamento di liquami non trattati che, a loro volta, potrebbero implicare seri danni alla salute e all'igiene pubblica;

il collegio dei curatori, sempre in data 17 luglio, con nota n. 726, trasmetteva al prefetto il provvedimento con cui il giudice delegato autorizzava la proroga del contratto di affitto di azienda con l'AATO 1 PA fino al 31 ottobre 2014;

contestualmente con l'ordinanza prefettizia n. 63764, ritenuto il presupposto per l'adozione del provvedimento *ex* art. 2 del regio decreto n. 773 del 1931, il prefetto di Palermo ordinava al commissario straordinario e liquidatore dell'AATO 1 PA, di adottare ogni iniziativa ritenuta idonea ed opportuna per impedire l'interruzione del servizio nel territorio dei 42 comuni della provincia di Palermo, già gestito da APS SpA in fallimento, nell'attesa di perfezionare le forme procedurali ordinarie più adeguate per assicurare lo svolgimento del servizio, entro e non oltre il 31 ottobre 2014;

considerato che:

la situazione comporta comprensibili e serie preoccupazioni per i 202 lavoratori *ex* APS che, a dispetto della qualificazione, rischiano di trovarsi senza occupazione e reddito;

eguali preoccupazioni insorgono per la continuità di un servizio essenziale, quale quello idrico, da garantire ai cittadini;

appare quanto mai opportuno ed urgente un intervento che assicuri tanto la continuità nell'erogazione dei servizi quanto i livelli occupazionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano necessaria l'attivazione di un tavolo urgente con l'amministrazione regionale che, esaminando le questioni irrisolte, possa trovare rimedi idonei ed immediati, eventualmente attivando misure economiche per consentire lo *startup* a quei Comuni che, in forma singola o associata, intendano gestire le proprie reti idriche;

se non intendano promuovere, per quanto di competenza, ogni iniziativa affinché la gestione dell'acqua, bene comune, rimanga in mano pubblica garantendo efficienza, efficacia ed economicità della gestione, per assicurare in ogni caso la piena ed efficiente continuità del servizio idrico integrato e garantire la continuità occupazionale del personale, tanto nell'immediato quanto nel nuovo contesto di gestione che si determinerà nei prossimi mesi.

(4-02523)

AMATI, CASSON, GRANAIOLA, MATTESINI, MORGONI, VALENTINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

le vaccinazioni sono uno strumento di fondamentale importanza per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive, tuttavia, negli ultimi anni, numerose sono state le sentenze che hanno

avuto ad oggetto i presunti danni da loro derivanti;
in particolare, per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche: il 15 marzo 2012 il Tribunale di Rimini ha riconosciuto, "con ragionevole probabilità scientifica" (relazione del consulente tecnico d'ufficio), il nesso di causalità tra l'autismo ed il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia in quanto, come scritto nella sentenza "il minore è stato danneggiato da complicanze di tipo irreversibile, a causa vaccinazione (profilassi trivalente MPR) con diritto all'indennizzo da parte del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992";
l'11 novembre 2013 una sentenza di contenuto analogo è stata emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Pesaro, che, accogliendo il parere del consulente tecnico d'ufficio "che ha ritenuto che le patologie di cui è affetto il minore, ritardo psicomotorio, sono causalmente riconducibili alle vaccinazioni effettuate", ha riconosciuto il diritto all'indennizzo;
il 24 marzo 2014 la Procura di Trani, dopo la denuncia dei genitori di 2 minori a cui è stata diagnosticata una sindrome autistica a supposta insorgenza *post* vaccinale, ha avviato un'indagine contro ignoti per "lesioni colpose gravissime", al fine di accertare se vi sia un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino pediatrico trivalente contro morbillo, parotite e rosolia (Mpr) e l'insorgenza di autismo e diabete mellito. In questo contesto è stato annunciato che la Procura di Trani avvierà un'indagine epidemiologica per verificare l'eventuale correlazione fra autismo e vaccini e tale valutazione sarà affidata a un *pool* di esperti;
il 14 giugno, il Tribunale di Torino, a seguito di un esposto presentato dal Codacons a diverse Procure della Repubblica, ha avviato nuove indagini sulla pratica seguita dal Servizio sanitario nazionale di iniettare ai bambini un vaccino esavalente, nonostante la legge riconosca solo 4 vaccini obbligatori. Secondo quanto sostenuto dal Codacons, infatti, il vaccino esavalente può comportare danni da sovraccarico e *shock* del sistema immunitario nei bambini, oltre ad uno spreco significativo di soldi pubblici a carico del SSN pari a 114 milioni di euro all'anno a vantaggio delle multinazionali dei farmaci;
in particolare, il gip del Tribunale di Torino ha ordinando al pm di proseguire le indagini per approfondire la questione, con la motivazione che, per quanto i vaccini siano "cosa buona", l'eventuale abitudine del servizio sanitario di somministrare 6 e non 4 vaccini potrebbe contrastare la libertà di cura e che la scelta dei 2 vaccini extra è inoltre arbitraria;
considerato, inoltre, che:
il piano nazionale della prevenzione vaccinale 2012-2014 del Ministero della salute ha tra gli obiettivi elencati l'aggiornamento dei professionisti sanitari, la diffusione della cultura della prevenzione vaccinale come scelta consapevole e responsabile dei cittadini, il percorso per la progressiva sospensione dell'obbligo vaccinale nelle regioni che garantiscono i servizi;
la Regione Veneto ha promulgato la legge regionale n. 7 del 2007 che ha permesso l'attivazione del percorso per la sospensione dell'obbligo vaccinale a partire dai nati 2008. Altre realtà regionali hanno avviato percorsi per passare gradualmente dall'obbligatorietà all'adesione consapevole, come il Piemonte, la Lombardia e il Friuli-Venezia Giulia;
il calo delle vaccinazioni denunciato con preoccupazione dalla Società italiana d'igiene nei dati presentati l'8 luglio 2014 al Ministro in indirizzo non riguarda tali regioni, che anzi sono quelle in cui le adesioni sono più alte, in quanto nello stesso tempo è cresciuta in quei territori l'informazione capillare, tramite i pediatri di famiglia e le Asl, e l'attenzione alle modalità di somministrazione e quindi è aumentata la consapevolezza e la fiducia dei genitori. Per esempio nel Veneto, che ha abolito l'obbligatorietà dal 1° gennaio 2008, funziona molto bene l'informazione alle famiglie, a tal punto che, pur essendo solo raccomandate, le più importanti vaccinazioni sono fatte da oltre il 95 per cento dei bambini;
anche la Federazione italiana dei medici pediatri (FIMP) in un recente comunicato "auspica da sempre il superamento dell'obbligo vaccinale per i 4 vaccini anti-polio, tetano, difterite ed epatite B, considerando tale vincolo appartenente a realtà socio sanitarie del passato e preferendo la scelta consapevole e soprattutto l'omogeneità su tutto il territorio nazionale. Inoltre la FIMP "ha approvato

con grande soddisfazione il varo del Piano nazionale vaccini 2012-2014", anche per il "forte messaggio alle regioni di uniformità nelle raccomandazioni vaccinali che ha messo la parola fine a un federalismo vaccinale incongruo, pericoloso e ingiusto";
il piano della salute indica il percorso ottimale secondo le seguenti indicazioni: organizzare i servizi vaccinali in modo che essi possano operare con le necessarie risorse; avere operatori con una specifica formazione in campo vaccinale; raggiungere le famiglie e comunicare efficacemente con i genitori; garantire la sorveglianza delle coperture vaccinali e la sorveglianza degli eventi avversi;
alcune associazioni di genitori, pur sottolineando la funzione essenziale delle vaccinazioni, chiedono di attivare un percorso per arrivare al consenso informato da inviare in anticipo ai genitori, in applicazione della direttive ministeriali già in vigore; prescrivere il vaccino dopo corretta ed attenta anamnesi; compilare dettagliatamente il libretto vaccinale; prevedere tempi più lunghi nella somministrazione; non somministrare più vaccini per volta; seguire le indicazioni date dalla casa produttrice del vaccino che, in caso di reazioni avversa, dà indicazione di sospendere immediatamente le vaccinazioni e fare controlli; in caso di danni gravi o temporanei agire subito con esami specifici, valutare se il paziente con danno possa ancora assumere farmaci o passare a cure alternative; prevedere che nel caso di accertata reazione avversa da vaccino o farmaco sia riconosciuto l'indennizzo, senza passare per la via giudiziaria;
considerato che:
le prime valutazioni sul possibile ruolo delle pratiche vaccinali come fattore capace di determinare o codeterminare patologie, in particolare tumorali, risalgono ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, da cui ha preso il via l'applicazione reale del principio del consenso informato ad essere sottoposti o meno a vaccinazioni, essendo le modalità di vaccinazione contemplate tra i fattori di possibile rischio per la salute del personale militare;
in questo modo, anche secondo la Commissione, non viene messa in discussione la funzione storica delle vaccinazioni come strumento essenziale per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive, ma si tratta di avere la massima attenzione rispetto ai possibili effetti di somministrazione multiple in tempi ravvicinati, alla completezza dell'anamnesi vaccinale e all'acquisizione di un consapevole consenso informato;
visto che:
gli aspetti istituzionali, mediatici e giudiziari disegnano bene la complessità della questione;
le richiamate sentenze dei Tribunali, ampiamente riprese dai *media* e rilanciate dal *web*, amplificano la percezione di pericolosità dei vaccini e, certamente, possono minare la credibilità scientifica delle istituzioni e generare nelle famiglie un'ingiustificata e pericolosa diffidenza verso le stesse istituzioni preposte alla tutela della salute;
si profilano nuove iniziative giudiziarie che, se pure importanti per affrontare casi concreti, hanno bisogno del livello politico-istituzionale per risolvere, in modo equilibrato e valido per tutti, il problema generale di una corretta e consapevole procedura di vaccinazione e di anamnesi vaccinale, eliminando le disparità di comportamento tra i servizi delle diverse Regioni;
l'allarmismo ingiustificato si può combattere solo attraverso una capillare informazione e servizi efficaci ed efficienti che diano sicurezza e fiducia alle famiglie,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alle sentenze delle Procure di Trani e di Torino e se non ritenga necessario intraprendere con urgenza ogni utile iniziativa al fine di evitare ingiustificati allarmismi e fornire una corretta e preventiva informazione sui vantaggi e sui rischi reali per la salute dei soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, perché venga fatta una corretta anamnesi vaccinale, perché vengano eliminate le enormi disparità di trattamento tra Regioni e tra Asl della stessa Regione, attraverso l'adozione di protocolli omogenei in tutte le Regioni;
quali iniziative intenda intraprendere affinché venga posta la dovuta attenzione a situazioni familiari già di per sé drammatiche, che non possono essere ulteriormente aggravate da comportamenti che alimentano un senso di abbandono proprio da parte delle istituzioni preposte alla tutela della salute;

quali provvedimenti intenda adottare perché vengano recepite in tutte le Regioni le indicazioni e le raccomandazioni contenute nei capitoli:"Superamento delle differenze territoriali" e "Percorso per il superamento dell'obbligo vaccinale e certificazione" del piano vaccinale;
se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine affinché i servizi preposti alle vaccinazioni vengano dotati di adeguate risorse economiche e di personale con una specifica formazione, affinché le famiglie, supportate anche dalla rete dei pediatri di famiglia, vengano realmente ed efficacemente informate sul percorso vaccinale rendendole protagoniste, fin dall'inizio, di scelte consapevoli e motivate;
come intenda garantire la sorveglianza delle coperture vaccinali, garantendo allo stesso tempo la sorveglianza degli eventi avversi, così come previsto dal piano della salute;
a quali conclusioni sia arrivato il gruppo di lavoro sull'analisi dei vaccini, riunitosi presso l'Agenzia italiana del farmaco il 4 marzo 2014, con i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, i centri regionali per la farmacovigilanza e le strutture di prevenzione regionali.
(4-02524)

LUMIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'ENI è presente da ben 50 anni a Gela (Caltanissetta), in Sicilia, esattamente dal 1962. È una presenza che ha saputo garantire il diritto al lavoro a migliaia di operai, tecnici di elevata professionalità, impiegati, con una conseguente crescita della cultura produttiva che ha impegnato positivamente la coscienza civile e democratica del territorio e della comunità locale. Nello stesso tempo il territorio ha pagato un prezzo elevato sulla delicata tutela ambientale mettendo in pericolo le falde acquifere del sottosuolo con gravi pregiudizi, maturati negli anni, soprattutto sul diritto alla salute;
anche le imprese dell'indotto locale hanno dato un loro contributo alla crescita dell'azienda e allo sviluppo del territorio con uno qualificato e specifico *know how* in settori delicati della produzione, della raffinazione e della manutenzione, garantendo un'alta qualità professionale, una capacità occupazionale e produttiva senza la quale l'ENI non avrebbe potuto mantenere in vita per tanti anni la sua attività;
dopo anni di impegno, è maturo il tempo per tenere legati il diritto alla salute e di diritto al lavoro, attraverso un grande processo di innovazione tecnologica che potrebbe puntare, nell'attività di raffinazione, sul superamento dell'utilizzo del *petcock* per trasformare l'ENI di Gela in una punta avanzata nel contesto della raffinazione a livello globale;
si sta ingenerando nel nostro Paese l'idea sbagliata secondo la quale alcuni settori maturi del manifatturiero italiano, ad esempio quello delle automobili, dell'acciaio e adesso quello della raffinazione, non siano in grado di reggere in un contesto globale altamente competitivo. Ci sono degli esempi in Europa, con in testa la Germania, che invece dimostrano che in un contesto concorrenziale, anche quando c'è una contrazione della domanda globale, come sta avvenendo non solo per le automobili ma anche per la raffinazione, un Paese moderno che investe, che fa ricerca e che innova può mantenere alti livelli di capacità produttiva ed occupazionale così da trasformare la crisi in un'importante opportunità e risorsa di cambiamento e di crescita;
la zona industriale di Gela dove insiste l'ENI dovrà contemporaneamente avviare un processo di bonifica delle falde del sottosuolo che dovrà impegnare l'azienda stessa e lo Stato con ingenti risorse finanziarie, azione propedeutica a qualunque altro processo di rilancio o di riconversione produttiva, pena una desertificazione che determinerebbe una catastrofe ambientale ed occupazionale del territorio;
un altro settore importante su cui il territorio e il sindaco *pro tempore* Rosario Crocetta, oggi presidente della Regione Siciliana, sono stati chiamati ad un impegno senza precedenti è quello della lotta alla mafia per liberare l'ENI di Gela e il suo indotto dalla presenza delle cosche, con un contributo prezioso delle forze sociali e sindacali che ha dato energia e forza all'associazionismo anti *racket* e alla stessa Confindustria siciliana: oggi sono un punto di riferimento nazionale ed internazionale per il sistema economico che vuole investire e crescere senza compromessi con le mafie e i loro capitali

illeciti;
da notizie di stampa ("Il Giornale di Sicilia", "Avvenire" e "La Sicilia" del 13 luglio, "La Sicilia", "Il Giornale di Sicilia" e "la Gazzetta del Sud" del 14 luglio e "Il Giornale di Sicilia", "la Repubblica" del 15 luglio 2014) emerge l'annuncio da parte di ENI di voler rivedere la sua presenza sul territorio gelese creando un forte allarme sociale, imprenditoriale e sindacale perché si intravede il rischio di un progressivo abbandono dell'attività produttiva di ENI facendo compiere al territorio così un passo indietro nell'impegno produttivo e antimafia che si è basato sull'inedito binomio di legalità e sviluppo;
oggi l'ENI è presente a Gela con una capacità produttiva vasta e per diversi profili innovativa, oltre ad una capacità professionale dei lavoratori e dell'indotto, con il coinvolgimento di più di 4.000 addetti, in grado di scommettere sul progetto di cambiamento, di innovazione e di ricerca che l'ENI aveva programmato solo pochi mesi fa attraverso un investimento programmato di 700 milioni di euro e con un vago annuncio di un'altra missione produttiva da assegnare al sito di Gela;
si è fatto riferimento alle perdite prodotte dallo stabilimento di Gela, ma se si dovesse porre l'attenzione solo sul versante dei conti finanziari, emergerebbe che le maggiori perdite in Italia si registrano nella raffineria di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) in Lombardia, mentre quella in cui si registrano le perdite minori è proprio la raffineria di Gela dove paradossalmente si sceglie di abbandonare la funzione produttiva nel campo della raffinazione senza neanche tener conto che tutta l'attività estrattiva dell'ENI è collocata in buona parte in Sicilia con gli evidenti costi ambientali tutti a carico del territorio siciliano;
è poco lontana nel tempo la cocente storia di Termini Imerese (Palermo) e non si deve ripetere quanto è già avvenuto nella produzione di automobili. Si deve fare in modo che l'ENI presenti al Governo, e che il Governo stimoli, una politica industriale moderna, ecosostenibile, innovativa e che vi sia una concertazione e una capacità di dialogo, in modo tale che queste decisioni siano soppesate ed equilibrate,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di riferire in Parlamento e interloquire con l'azienda per rilanciare la politica industriale nel settore della raffinazione attraverso l'applicazione di tecnologie ecocompatibili, integrando semmai nuove strategie produttive in grado di arricchire e rilanciare il territorio con un vero e proprio nuovo piano industriale;
se intendano adoperarsi per far sì che l'intero indotto sia riqualificato in modo che possa aumentare la capacità produttiva e occupazionale;
se intendano impegnarsi ad avviare processi di bonifica del territorio e riconsegnarlo alla comunità con elevati *standard* di salute e di rispetto per le falde;
se l'ENI intenda integrare la sua presenza nel campo della raffinazione con un rilancio della produzione energetica rinnovabile applicata alla produzione agricola, a Gela così presente, qualificata e capace di competere sui mercati internazionali.
(4-02525)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01123, della senatrice Taverna ed altri, su sullo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 3a seduta pubblica del 21 marzo 2013, a pagina 31, sotto il titolo: "Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità" alla prima riga del secondo capoverso, dopo le parole: "e del Consiglio" inserire la seguente: "che".
Nel Resoconto stenografico della 284a seduta pubblica del 21 luglio 2014, a pagina 60, l'interrogazione 3-01117, del senatore Piccoli, si intende indirizzata al Ministro della difesa e al

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Nel Resoconto stenografico della 285ª seduta pubblica del 21 luglio 2014, a pagina 118, sotto il titolo "Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta", alla quarta riga, sostituire le parole: "la senatrice Fasiolo non ha potuto far risultare la sua" con le seguenti: "i senatori Manconi e Fasiolo non hanno potuto far risultare la loro".

1.4.2.13. Seduta n. 287 (pom.) del 22/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

287a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 22 LUGLIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO,
del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,05)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge***

costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della***

fiducia al Governo

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 16,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguito l'esame del complesso degli emendamenti

presentati all'articolo 1.

La Conferenza dei Capigruppo è tuttora in corso, ma si è convenuto di riprendere comunque la discussione del provvedimento con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

STEFANI *(LN-Aut)*. Forse, signora Presidente, sarebbe il caso di aspettare la fine della Conferenza dei Capigruppo prima di proseguire con l'esame dei disegni di legge. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Oggi parliamo di una tematica che sta veramente scaldando molto gli animi e sta dando degli spunti di grandissima discussione e di grande confronto in quest'Aula e non solo. Purtroppo però si vede che, anche per quanto riguarda l'ordine dei lavori e l'organizzazione dell'attività di Aula, vi sono dei dubbi e delle perplessità, che esprimiamo anche noi, su eventuali decisioni che possono essere prese. Riteniamo ovviamente che tematiche come questa - l'abbiamo ribadito più volte nei nostri interventi - sono talmente importanti e delicate che deve essere assolutamente concesso il tempo a tutti noi non solo di esprimere le nostre idee, ma di confrontarsi in quest'Aula al fine di trovare delle soluzioni, perché di soluzioni probabilmente c'è bisogno.

Non è possibile che, di fronte ad una proposta come quella che è stata formulata dal Governo e che è stata poi fortunatamente migliorata in Commissione, vi siano degli scontri e delle opinioni sul tema a tal punto da arrivare ad avere 8.000 emendamenti. Questo significa che effettivamente questo tipo di proposta deve essere esaminata attentamente. Come abbiamo detto più volte noi della Lega Nord e come ha ribadito il relatore, senatore Calderoli, c'è ancora tanto da fare. Contestiamo quindi fin da subito le considerazioni che ha fatto il ministro Boschi, dicendo che ormai le trattative sono chiuse. Le trattative non sono chiuse e, se ve ne sono, significa che l'attività di Aula viene ad essere totalmente vanificata. Che ben si dica allora quali sono le decisioni prese, o è come dire "*c'est à prendre ou à laisser*". "O le prendete o le lasciate". In questa sede vogliamo proporre ulteriori modifiche e soluzioni migliori a una riforma che riteniamo essere allo stato assolutamente lacunosa. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Si continua a parlare di riforma, quasi a voler dire che, solo perché la si chiama così, necessariamente deve esserlo. Ma così può anche non essere. *(Applausi del senatore Candiani)*. Una riforma è tale quando è effettivamente volta a riformare l'istituzione: qui invece vengono dati dei colpi di belletto o, peggio, vengono fatte delle riforme con degli intenti che poi alla fine non sono nemmeno così chiari, perché sembrano quasi destabilizzanti, com'è stato suggerito anche da alcuni interventi dei colleghi. È stato detto che riforme di questo genere possono mettere veramente in dubbio la natura e l'obiettivo della medesima.

Continuiamo a sostenere la necessità di compiere questo passaggio, ricordando però che le vere riforme di cui ha bisogno il nostro Paese probabilmente non sono quelle costituzionali. Forse alla nostra gente non interessa se esistono ancora e chi sono i senatori o qual è la composizione del Senato; quello che i nostri concittadini vogliono veramente conoscere sono le riforme sul lavoro, sulla famiglia, sulla giustizia, cioè le vere riforme che incidono sulla natura e sul tessuto del nostro Paese.

Con il mio intervento vorrei illustrare, in particolare, l'emendamento 01.7, il cui tema probabilmente può riguardare poco il dibattito che si sta svolgendo in questo momento in Aula. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusate, ma il brusio è troppo alto e impedisce alla collega Stefani di svolgere il suo intervento senza perdere la voce. Quindi, se possibile, chiedo di abbassare i toni per consentire alla senatrice Stefani di parlare con un tono di voce normale.

STEFANI *(LN-Aut)*. La ringrazio, signora Presidente, ma alla fine l'importante è che sentano i nostri concittadini. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Poiché, però, vogliamo confrontarci, è importante che possano ascoltare anche i senatori, o almeno ci proviamo.

STEFANI *(LN-Aut)*. Grazie per l'insegnamento, signora Presidente.

L'emendamento 01.7, da noi presentato, riguarda la problematica legata al diritto di cittadinanza. Abbiamo ritenuto opportuno proporre l'inserimento all'interno della Costituzione di disposizioni, volte

a meglio definire il possibile acquisto della cittadinanza.

In Italia, si usa spesso aprire un dibattito, svolgere una lunga discussione e alla fine dimenticarsene. Ricordo, però, che qualche mese fa si è svolto un ampio di battito in ordine allo *ius soli*, un tipo di intento manifestato dalla ministra Kyenge, che riteniamo possa avere avuto effetti ancora peggiori di quelli che si stanno realizzando adesso, grazie al fantastico, utile e dagli ottimi risultati progetto Mare nostrum. L'acquisto del diritto di cittadinanza è un problema serio. A nostro avviso, per concedere il diritto di cittadinanza, si devono svolgere valutazioni particolari e approfondite. In realtà, lo *ius soli* è una caratteristica di Paesi, magari diversi dal nostro come gli Stati Uniti d'America, dove per un certo periodo di tempo questo voleva essere un'attrattiva per l'immigrazione, giacché vi era un'esigenza di forza lavoro. In Italia assolutamente non esiste tale problema. Pertanto, quando si valuta la possibilità di concedere il diritto di cittadinanza in base allo *ius soli*, si deve tenere conto delle reali esigenze del territorio.

Fondamentalmente vogliamo proporre una modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per prevedere un vero e proprio percorso virtuoso per l'integrazione degli stranieri regolari nel nostro Paese. Pensiamo ad un percorso di reale integrazione e assimilazione nella società, nelle sue varie e fondamentali realtà locali, per vivere attivamente nel nostro Paese.

Riteniamo che per richiedere la cittadinanza italiana l'immigrato debba superare un esame che ne dimostri il reale livello d'integrazione nella nostra società; in questo modo, si invitano gli stranieri ad approfondire la conoscenza del nostro Paese, affinché possano comprendere i modi, gli usi, le leggi, i diritti e i doveri che discendono dal fatto di appartenere alla nostra Nazione.

Non vogliamo essere - come purtroppo si è visto negli ultimi mesi - un porto, uno sbarco, per queste flotte cariche di immigranti disperati che utilizzano la nostra penisola come una passerella verso altre realtà e, a volte, proprio come una probabile destinazione. Anche in questo caso riteniamo debbano essere adottate misure piuttosto restrittive in modo da non alimentare questo disastro umano. Questa è una delle tante proposte che abbiamo avanzato, come ricordava anche il nostro Capogruppo, il senatore Centinaio.

Non abbiamo presentato tantissimi emendamenti. Non sono neanche un centinaio. Sono emendamenti di merito che auspichiamo possano essere accolti. Noi siamo qui ed insistiamo nel chiedere un tavolo di confronto.

Il ministro Boschi diceva: «non abbiamo paura del confronto». Anche noi non abbiamo paura del confronto ed è per questo che siamo disponibili a stare in questa Aula, a trattare, discutere, illustrare gli emendamenti, a procedere con le votazioni, fare delle dichiarazioni di voto dedicando tutto il tempo necessario per far sortire un testo valido ed una riforma vera.

Il Ministro diceva poi che è l'ultima *chance* di credibilità. Anche noi diciamo che forse queste Aule hanno bisogno di un *chance* di credibilità perché così non siamo credibili. Se si cerca di realizzare le riforme seguendo ventilate ipotesi di conseguirle in un paio di settimane si arriva a non fare assolutamente nulla; oppure, si decide con un atto autoritario che vede noi come dei semplici recettori di esigenze altrui.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Stefani.

STEFANI *(LN-Aut)*. Non vogliamo gettare «sassi sui binari» che fanno pensare a un deragliamento. Non vogliamo un deragliamento delle riforme. Vogliamo che vengano fatte in modo serio. Diciamo solo ai nostri concittadini che non facciamo populismo né demagogia: pensiamo alle cose davvero serie. Come diceva il Ministro, in politica le bugie non servono. Forse, davvero non dovremmo mentire ai nostri concittadini. Non dobbiamo consentire che le bugie annebbino le esigenze del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX)*.

CASTALDI *(M5S)*. Signora Presidente, un umile cittadino come me forse è l'ultimo a poter rimanere a bocca aperta a fine Conferenza dei Capigruppo.

Stanotte ho avuto tre allucinazioni, così la ministra Boschi è contenta.

Una l'ho avuta ieri sera nel corso della seduta delle Commissioni 10a e 13a riunite quando per ben tre

volte senatori del Gruppo Partito Democratico che avevano sottoscritto degli emendamenti sono stati costretti ad esprimere un voto contrario sugli emendamenti di cui erano sottoscrittori. Prima allucinazione! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per ben tre volte, dopo il *diktat* del Governo e del presidente Marinello.

Un'altra allucinazione l'ho avuta quando alle 22,07 viene presentato un maxiemendamento, che è praticamente un decreto-legge (quello relativo all'Ilva), e si chiede addirittura di emendarlo entro le 9 del giorno successivo, quando è stato presentato alle 22. Seconda allucinazione.

La terza l'ho avuta stanotte quando ho pensato che i miei due bambini, che hanno quattro e due anni, dovranno chiamare «madre costituente» la ministra Boschi. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).*Anche a lei sta venendo un'allucinazione, signora Presidente. Lo so.

Invertiamo il senso di marcia insieme, se avete coraggio. Ma facciamolo davvero. Indiciamo un *referendum* consultivo d'indirizzo sui temi della riforma costituzionale e poi noi e voi insieme votiamo quello che scelgono i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*. Noi votiamo ciò che scelgono i cittadini! È questo che vi fa paura.

L'emendamento 1.1968 propone di riconoscere pari dignità alle due Camere, almeno dal punto di vista della rappresentanza, intesa sia come rappresentanza di interessi che politica così come modificato al quarto comma dell'articolo 55 del testo presentato dal Governo si legge che: «Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali».

Con l'emendamento 1.1968, proponiamo di aggiungere al quarto comma del predetto articolo modificato le seguenti parole: «, nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».

Visto che mi sono stati concessi dieci minuti di tempo, aggiungo che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato 200 emendamenti degli oltre 7.000. Non ci si accusi di averli presentati per ostruzionismo; entrando nel merito di problemi, tutti respinti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'aggiunta che chiediamo nell'emendamento è in coerenza logica e sistemica con il nuovo Senato delle Autonomie, il quale non può limitarsi a rappresentare un interesse settoriale né può essere considerato rappresentanza politica delle sole istituzioni territoriali. Il Senato non può rappresentare esclusivamente le istituzioni territoriali, in quanto alcune sue facoltà, come l'avere voce in capitolo sulle leggi costituzionali, riguardano l'intera Nazione.

Si ricorda che il nuovo articolo 67 non afferma più che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione», ma si limita a stabilire l'assenza di vincolo di mandato nell'esercizio delle funzioni di ogni membro del Parlamento.

L'articolo 55 modificato esprime una differenza netta e non trascurabile fra Camera e Senato. Si legge infatti che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione», mentre «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali».

Non è ammissibile presentare gli interessi della Nazione come alternativi o disomogenei rispetto a quelli delle istituzioni territoriali, questi ultimi da inquadrare nel più vasto ambito dell'unità e della indivisibilità nazionale. In parole povere, i membri del Senato non possono e non dovrebbero sentirsi fedeli e rappresentativi soltanto dei loro territori.

Per meglio intenderne i motivi, è utile ricapitolare rapidamente alcune funzioni che competerebbero al nuovo Senato.

Secondo l'articolo 70 modificato, il Senato può esaminare i disegni di legge approvati dalla Camera e può proporre modifiche ai testi, le quali devono essere vagliate entro venti giorni dalla Camera. Secondo l'articolo 71 modificato, il Senato della Repubblica può anche proporre disegni di legge alla Camera dei deputati, la quale è tenuta a esaminarli e pronunciarsi entro sei mesi. Secondo l'articolo 138 della Costituzione, il Senato della Repubblica continua a mantenere intatte le sue funzioni in caso di revisione costituzionale.

Il nuovo Senato non detiene quindi soltanto funzioni legislative, ma partecipa all'elezione del Presidente della Repubblica (secondo l'articolo 83), su cui interviene anche nel caso della messa in stato di accusa (secondo l'articolo 90); ha inoltre diritto di voto sull'elezione dei membri del Consiglio

superiore della magistratura (secondo l'articolo 104) e nella nomina esclusiva di due giudici della Corte costituzionale (secondo l'articolo 135).

Questo riepilogo per sommi capi basta a comprendere che il Senato, cosi come pensato nel disegno di legge della «madre costituente» Boschi, non si occuperà esclusivamente di questioni legate ai singoli territori, ma piuttosto di argomenti di interesse generale. Da qui nasce la necessità di stabilire più precisamente la funzione rappresentativa del Senato, non limitandola seccamente alle istituzioni territoriali, ma inquadrandola in un'ottica più generale e più comprensiva, che non può che essere quella dell'unità e dell'indivisibilità nazionale.

Si pensi che già nel 1848 l'articolo 41 dello Statuto albertino stabiliva che «I deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole province in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori». Se non vogliamo essere meno evoluti dei francesi di tre secoli fa, è opportuno fare chiarezza sulla natura rappresentativa di questi nuovi senatori.

Vi riporto una questione locale della cronaca della mia città, Vasto. Un consigliere comunale della mia città mi ha rivolto un appello in qualità di senatore della Repubblica per ottenere dei fondi per realizzare un lavoro di disinquinamento di una parte della città. Io gli ho risposto, anche sulla stampa, che è da questa logica, propria della vecchia politica, che noi dobbiamo uscire e liberarci: un senatore non deve agire pensando soltanto al bene della sua zona di provenienza, magari per poi vantarsene nella successiva campagna elettorale, assecondando gli interessi settoriali e corporativi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Nell'esempio citato, il mio ruolo non deve essere quello di trafficare per far assegnare in qualche modo dei fondi alla mia città o a qualunque altra, ma deve piuttosto essere quello di realizzare provvedimenti di carattere generale, destinati a fornire fondi per disinquinare tutte le città italiane che ne hanno bisogno.

Nell'articolo 55 modificato, è errato anche da un punto di vista sistematico presentare la Nazione e le istituzioni territoriali in modo distinto. Le istituzioni territoriali fanno parte della Repubblica (come prescritto dall'articolo 114 Costituzione), la quale è «una e indivisibile» (articolo 5).

Da notare che il perimetro di rappresentanza del Senato della Repubblica, stabilito dal nuovo articolo 55 e confinato alle istituzioni territoriali, manifesta la sua mancanza di giustificazione anche se prendiamo in esame i diversi modelli bicamerali. Non è comprensibile perché il nuovo Senato della Repubblica debba essere circoscritto ad un ruolo di rappresentanza territoriale, come avviene nel modello consigliare previsto, per esempio nella Costituzione tedesca.

Cari colleghi, spero che anche voi concordiate su questo: le incongruenze logiche e sistemiche di cui abbiamo parlato descrivono il nuovo senatore come una figura ibrida e contraddittoria, scaturita forse da una riforma istituzionale partorita con un'eccessiva fretta.

Da un lato, il nuovo senatore è un sindaco o consigliere regionale promosso senatore sul campo (mi viene da pensare, visto che c'è l'immunità, che sia promosso per le mazzette che prende) dai colleghi e dirigenti di partito, e quindi è legato a doppio filo al suo territorio, visto che soltanto nel suo territorio ha avuto una legittimazione popolare (ma, appunto, per fare il sindaco o il consigliere regionale e occuparsi di una città e di una Regione, non certo per fare il senatore e occuparsi dell'Italia tutta).

Dall'altro lato, il nuovo senatore ha funzioni che riguardano politicamente tutta la Nazione e non solo la città o la Regione in cui è stato eletto come sindaco o consigliere, funzioni che non trovano per questo una legittimazione democratica su scala nazionale.

L'emendamento 1.1968 è quindi coerente all'idea di Camera alta che ha non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche molti di voi che non si rispecchiano nell'imposizione autoritaria voluta dal proprio partito.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Castaldi.

SPOSETTI *(PD)*. Lo lasci parlare, tanto abbiamo tempo.

CASTALDI *(M5S)*. I sospetti sono tanti e non li voglio nascondere. Prevalentemente sono tre.

Si potrebbe pensare che uno degli scopi fondamentali del nuovo Senato sia quello di distribuire

immunità a un centinaio di sindaci e consiglieri regionali, privilegio non poco utile, vista la lunga lista di casi giudiziari che riguardano esponenti dei partiti, lista che vi risparmio perché ho ormai solo venti secondi di tempo per esporre l'emendamento.

Qualcuno potrebbe pensare che il Senato della Repubblica sia un utile stratagemma per buttare fuori dal Senato dei cittadini che democraticamente, e secondo le vostre regole, ci sono entrati. Si potrebbe pensare che questa nuova modifica faccia parte di una parvenza di bicameralismo, visto che le riforme costituzionali in corso attestano lo strapotere della Camera dei deputati, che a sua volta viene dominata da un unico partito a cui fa capo un uomo solo al potere.

Pertanto noi siamo contro questa riforma iniqua e da rivedere radicalmente, una riforma a cui daremo battaglia non per rallentare il cambiamento dell'Italia, come dice «Mento a terzi», ma per evitare ad altri cittadini come noi di assistere a un'ulteriore degradazione del loro spazio democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che oggi non sia con noi il ministro Boschi che ieri aveva mostrato di voler partecipare ai lavori.

PRESIDENTE. A titolo di informazione, il ministro Boschi sta partecipando alla Conferenza dei Capigruppo.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Era una mia valutazione, signora Presidente. Mi riferisco anche alla mancata presenza dei senatori che fanno parte di questo Governo, che forse è dovuta al fatto che queste riforme costituzionali non sono così condivise come volete farci credere tanto è vero che dei sei senatori presenti ieri, oggi ne vedo solo due.

Comunque, io intendo illustrare l'emendamento 1.209 e voglio partire da quanto aveva osservato (non so se in riferimento a un mio commento) il collega Tonini, che ha detto che certamente il Governo è legittimato a presentare un disegno di legge costituzionale. Ma io ci tengo a sottolineare che sta proprio lì l'errore.

Quanti disegni di legge d'iniziativa parlamentare, infatti, restano fermi durante una legislatura? Quanti disegni di legge da noi presentati finora, alcuni dei quali toccano la Costituzione? Io, ad esempio, ne ho presentato uno per l'abolizione dei tribunali militari. Questi non verranno mai discussi e, come mi ha detto qualche collega che ha più esperienza di me, esistono mille modi per farli macerare e farli passare nel dimenticatoio.

Ma proprio perché si tratta di un disegno di legge costituzionale, allora dobbiamo sottostare ai tempi che stabilisce il Governo. Tutte discussioni, i dibattiti che stiamo facendo in questi giorni si sarebbero potuti evitare. Infatti, le parole del ministro Boschi parlano di ampia condivisione, perché lei ha ascoltato tutti. Ad ascoltare siamo tutti bravi: se durante un dibattito, un confronto, uno si ferma ad ascoltare è facile; ma dovrebbe anche recepire quanto la controparte dice.

Oggi leggo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio: «Mi sa che qualcuno non ha capito che ho la pelle dura. Io vado avanti come un mulo». Siccome il Presidente del Consiglio non è della mia città - essendo lui fiorentino e io di Trieste - ho pensato che magari lo avesse detto in tono scherzoso, per dire che è un ragazzo, si sente ancora più giovane dei suoi 39 anni. Non so se è qui presente qualche etologo, che magari mi può illuminare sul comportamento dei muli, ma mi sembra che i muli non siano tra quegli animali ragionevoli e che recepiscono subito gli ordini. Il Presidente del Consiglio, quindi, vuole andare avanti a suon di *diktat*, imponendo a quest'Aula come e, soprattutto, quando fare questa riforma costituzionale.

Ovviamente in questo dibattito vi sono dei paletti; e chi mette i paletti? Li mette il Governo. Possiamo parlare di pesi e contrappesi - poi magari approfondisco - ma il paletto, che mi sembra non raggiunga i due terzi di quest'Aula, è proprio l'elettività. Da questo punto di vista non si muove una foglia.

C'è oggi sul «Corriere della Sera» un editoriale di Massimo Franco, un noto sovversivo, dal titolo: «La democrazia non è a rischio». Ad un certo punto, scrive: «Le spese incontrollate e gli inquisiti che alcuni enti locali regalano all'Italia dicono che l'inadeguatezza della classe politica comincia proprio da lì». Era proprio quello che avevo detto nel mio discorso.

Non c'è giorno che nelle pagine del quotidiano della mia città (lo può confermare il mio concittadino Russo) non vi siano editoriali su come tutti gli inquisiti della mia Regione hanno speso impropriamente i soldi dei Gruppi parlamentari: cene, gelati, aperitivi. E noi li premiamo e li facciamo divenire anche senatori! *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC)*.

Colleghi, permettetemi anche una riflessione (avete avuto la sfortuna che io oggi abbia letto il «Corriere»). È stato ripreso dai potenti teleobiettivi - che oggi non ci sono - anche su quanto ha scritto il senatore Casini al ministro Boschi, invitandola a fare un colpo di scena: un patto costituzionale.

Perfetto, ma quale patto costituzionale è migliore rispetto a capire che non si può proseguire in un dibattito che parla di revisioni costituzionali con un muro contro muro? Qualcuno deve cedere. Io posso capire alcune cose che mi dicono il Governo o una parte politica, ma anche dall'altra parte ci deve essere la volontà di accogliere qualcosa. Mi sembra che il relatore Calderoli l'abbia osservato più e più volte.

Voglio sottolineare ciò che ha detto il relatore Calderoli, che ho ripreso anch'io nel mio discorso: mettiamo in Costituzione quello che non siamo riusciti a mettere nei Regolamenti parlamentari. Infatti, noi ci spenderemo da oggi fino alle prossime settimane parlando di un disegno di legge costituzionale, ma non vogliamo modificare i Regolamenti parlamentari.

Come non porre, poi, all'attenzione di quest'Aula i problemi del Paese? Giustamente è stato osservato più e più volte quali sono i problemi di questo Paese. Proprio ieri, mentre uscivo da quest'Aula, una signora mi ha fermato e mi ha detto: «Fate qualcosa per i giovani». Cosa le avrei dovuto dire? No, il Presidente del Consiglio e tutti i cittadini chiedono di fare la riforma costituzionale. Di tutte le persone che incontro, nessuna mi dice che dobbiamo affrontare il tema della Costituzione. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Non viene da me questo impedimento. Io dico e ripeto che va benissimo trattare questo tema, ma non in questi tempi e con questi modi.

Uno dei temi da affrontare potrebbe essere la povertà assoluta. Secondo i dati, oggi un italiano su dieci si trova in condizione di povertà assoluta. Siamo 60 milioni e, quindi, stiamo parlando di 6 milioni di italiani ai quali stiamo pensando di dare una risposta facendo lavorare più celermente il Governo, come vuole il Presidente del Consiglio. Oppure possiamo parlare dei dati di Banca d'Italia di qualche giorno fa, per cui ci sarebbe una ripresa - chiamiamola così - dello 0,2 per cento nel 2014 e dell'1,3 nel 2015. Qualche economista mi spiegherà come mai il valore della ripresa è sempre più alto per il secondo anno, mentre nell'anno in corso c'è sempre stagnazione. Nel corso degli ultimi dieci anni per l'anno successivo è sempre prevista la ripresa; nel presente invece siamo fermi.

Un altro problema che vorrei che quest'Aula affrontasse cui tengo particolarmente, anche se non vado in giro con la coccarda gialla come fanno i miei colleghi, è quello dei marò. Ho ben impresso - non è un'allucinazione, caro Governo - quanto hanno detto le mogli dei nostri marò durante un'audizione e l'incapacità e l'impotenza che avevamo noi, come classe politica, perché non potevamo nel rispondere. Vorrei capire perché in quest'Aula non si discute dei rapporti che dobbiamo tenere con l'India; un Paese che trattiene due nostri connazionali con l'inganno, perché la nave dove prestavano servizio è stata fatta rientrare con l'inganno. Ma noi, come Paese Italia, continuiamo ad avere bellissimi rapporti con l'India, perché forse consideriamo il fatto che la popolazione è di 1,3 miliardi e quindi dobbiamo fare affari con loro.

La presidente Finocchiaro ha osservato quanto ha detto il professore Onida, il quale ha detto una cosa semplicissima: le riforme non si fanno per risparmiare soldi. In questo emendamento come in altri - è stato osservato da più parti - si parla di una riduzione del numero dei senatori, ma anche del numero dei deputati, che è un paletto del Governo. Faccio mio quanto detto dal collega Palermo per cui dovevamo prima decidere cosa il nuovo Senato debba fare e poi chi avrebbe dovuto farne parte.

Sul Titolo V della Parte II della Costituzione, circa le competenze delle Regioni e la loro autonomia, permettetemi di fare un'altra citazione. Cito un'altra persona, che forse ha avuto un'allucinazione, che parlava di quanto guadagnava il Presidente dell'ARS, l'Assemblea regionale della Regione autonoma siciliana di Palazzo dei Normanni.

PRESIDENTE. Senatore, la prego di avviarsi alla conclusione.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. 650.000 euro l'anno, e noi su quello stipendio non possiamo dire nulla, ma continuiamo a riformare la Costituzione solo per le parti che ci dice il Governo. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-MovX)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 01.6.

Mi devo ricredere perché stamattina ho fatto una battuta sul sottosegretario Pizzetti, per dirla con un personaggio shakespeariano, Pizzetti è uomo di onore e dice la verità, tanto è che nel suo passaggio, quando ha detto: «ci stiamo attrezzando per respingere l'attacco», il Governo ha deciso di schierare il Ministro della difesa *(Applausi delle senatrici Bottici, Bulgarelli e Bignami)*, quindi qualche preoccupazione c'è.

Quando ha iniziato a intervenire il collega Battista, ho sentito il collega Sposetti dire a voce alta: «Parliamo, tanto abbiamo tempo». Speriamo che sia così, collega Sposetti: nel momento in cui non fosse così, non si negherebbe la mia storia, ma la sua, che dovrebbe avere delle radici democratiche. Le preoccupazioni dovrebbero essere bilaterali quando si immagina di non far parlare il Parlamento.

Ritorno all'emendamento. È bellissimo: mi sembra non solo contemporaneo, ma assolutamente di prospettiva. «È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione».

Non è nuovo, è una frase che dovrebbe essere riportata alla base di ogni Costituzione. Il problema è che, quando c'è o si pensa che vi sia la necessità di inserire in Costituzione un elemento come questo, vuol dire che qualche preoccupazione c'è.

Io penso che ci fosse, a prescindere dall'intervento scellerato che si sta facendo su questa Costituzione, ma che a maggior ragione, con quello che si sta facendo, questa forma di richiesta, che poi non è altro che la legittima difesa dei cittadini verso quelle strutture dei poteri dello Stato anche periferiche che sono vessanti, di poter resistere.

Oggi però l'idea che mi sto facendo di questa discussione è che ci stiamo giocando una partita veramente brutta, che purtroppo non è supportata dai *media*, perché, come diceva la collega poc'anzi, basta la parola «riforme» per far diventare tutto bello. Va premesso che questa non è una riforma, perché le riforme sono quelle del lavoro o del costo della vita. *(Applausi dei senatori Mangili e Martelli)*. Questa è la Costituzione. E visto che quelli della mia generazione hanno avuto per anni lezioni sulla Costituzione, specialmente da alcune parti politiche, ci poniamo la domanda se non sia cambiato tutto, ovvero se le loro coscienze si siano disperse in chissà quali marasmi, nelle aspettative di un seggio altrove che non ci sarà mai, perché i seggi alla Camera, cari colleghi, non basteranno per tutti voi esodati dal Senato, quindi fatevene una ragione.

Ciò detto, quella richiesta di libertà, che è la libertà vera del cittadino che ci ha votati magari in maniera indiretta, ma non certamente nella maniera indiretta che proponete voi, è una libertà che sta dentro di noi.

Quando l'altro giorno il Ministro ha voluto citare una sua personale sensibilità ricordando Fanfani, mi permetto di dire che anche mio padre era fanfaniano e non so come mai, forse per *par condicio*, non fui mai, pur essendo stato iscritto a quel partito, fanfaniano. Si vede che le relazioni di famiglia impongono dei ragionamenti.

C'è però anche un passaggio politico: non mi sembra che la sovrapposizione della figura di Fanfani con quella di Renzi renda, e comunque, per chi ha la mia stessa storia o per chi si ricorda la storia politica italiana, vorrei rammentare che i problemi di Fanfani cominciarono nel momento in cui si sovrappose la voglia di fare due cose in una volta sola, ovvero il segretario del partito e il Presidente del Consiglio.

Questo non per augurare a Renzi chissà quale fine, ma indubbiamente una riflessione sulla democrazia viene anche da questi ricordi. I ricordi quindi non possono mai essere parziali, quando si parla della storia della politica, perché la politica, quella vera, forse era quella e credo che i paragoni tra Renzi e

Fanfani siano estremamente offensivi per Fanfani e non certamente per Renzi. *(Applausi dei senatori Divina e Bignami)*.

D'altra parte la pochezza di questo Governo, signora Presidente, si vede nella sciatteria con cui ha voluto affrontare la riforma delle riforme, quella della Costituzione, quel libro che è stato siglato dai nostri Padri costituenti a Palazzo Giustiniani e che qui viene trattato come la riforma del regolamento del condominio. La sciatteria emergerà forse anche in materia di conflitti di interessi, di cui questo Governo peraltro è esperto, avendone un lungo elenco, quando qualcuno con capacità di ragionamento si interrogherà, ad esempio, rispetto alle competenze che possono avere i consiglieri regionali che diventano senatori, perché penso che i conflitti di interessi ci saranno. *(Brusio)*. Mi permetterei di chiedere ad un collega di non urlare, benché sia interessante il suo ragionamento.

Vi racconto cosa immagino che accadrà quando ci saranno le elezioni regionali. Vincerà una coalizione e l'altra perderà, una Regione avrà cinque senatori, dei quali uno andrà all'opposizione e gli altri tre o quattro saranno messi in ballo, esattamente come si fa oggi per un assessorato o per una presidenza di Consiglio regionale. Probabilmente il più inutile ed incapace potrebbe essere indicato come senatore.

Questo è il Senato che ci proponete, la cui qualità penso non dipenda unicamente da come voi lo immaginate, ma dalla realtà della vita che è ben diversa, a meno che voi non viviate in un mondo parallelo.

In questa sede, per onestà intellettuale, mi piacerebbe rivolgervi la seguente domanda: se sapete che cosa fate, perché lo fate? Ma ancor di più desidero citare la frase di un vostro importante esponente, del quale non cito il nome per rispetto, che disse in un'Aula parlamentare - credo fosse quella della Camera - quanto segue: «Onorevoli colleghi, scendano dall'albero».

Delle due l'una: o non sapete che cosa sta succedendo o esiste un problema di comprensibilità rispetto a quanto stiamo facendo.

Dicevo prima, Presidente, come è bello quell'emendamento, che ricorda che, in teoria, non solo la politica ma le strutture di uno Stato, fino al livello periferico, sono al servizio dei cittadini. Ma quell'emendamento dice anche che, quando un cittadino o un gruppo di cittadini si arrabbia, può dire di no: può dire di no al Comune, allo Stato; può dire di no all'INPS, ad Equitalia. Presidente, se non si sta attenti, anche questa volta i cittadini diranno di no. Allora, quando dicono di no, se riteniamo che questa idea di libertà sia giusta, dobbiamo fare attenzione, perché all'arroganza della nuova casta si risponde con la piazza e, quando la piazza diventa piazza, la democrazia diventa un problema. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

Quando si vuole esercitare l'azione democratica parlando di cose come la Costituzione, non credo si possa immaginare di poterla derubricare nei segreti stanzini di qualche posto come il Nazareno o altro, magari in cambio di una legge elettorale e - immaginate in modo sbagliato - magari anche da un partito che prima era al 30 per cento e adesso al 15 per cento. Mi sa che qualcuno deve rifare i conti su queste cose.

Signora Presidente, abbiamo presentato 100 emendamenti. La conosco da molto tempo, abbiamo lavorato insieme. Sa benissimo anche lei che 100 emendamenti sulla Costituzione non sono molti. Abbiamo formalizzato proposte e richieste. Stiamo ancora aspettando risposte politiche. Questa mattina il presidente Sacconi ha fatto un'affermazione che ho ritenuto intelligente, anche se non sempre andiamo d'accordo, anzi devo dire che spesso non andiamo d'accordo con il Nuovo Centrodestra. Il presidente Sacconi ha detto che le soluzioni di fronte a questo problema, ovvero a questa situazione di stallo - perché questo è uno stallo - sono la mediazione politica, il riportare la politica in campo.

Personalmente non ho visto questa politica e mi preoccupo, perché, essendo io un rottame della prima Repubblica, almeno ho sentito parlare di politica, direttamente o indirettamente, con forme parallele, ma comunque con delle risposte. Quando un Governo non è in grado di dare risposte chiare mettendoci la faccia, penso che sia perdente.

Sta finendo il tempo a mia disposizione e, quindi, termino l'intervento con una frase che mi permetto di lasciare all'Aula. Può darsi che domani, come molti di noi, non sarò più in un'Aula parlamentare, ma mi domando quanto varranno quelli che ci saranno con questa nuova Costituzione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-ILC e Misto-MovX).*

CATALFO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, sottoscrivo l'emendamento 1.1967 a prima firma del senatore Endrizzi e lo illustro.

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali»: questo è quanto propone il Governo nel testo. Con questa proposta del Governo la nuova Camera non rappresenterà più, di fatto, i cittadini.

Qualche giorno fa, nel corso della discussione generale, il senatore Turano del Partito Democratico ha spiegato all'Aula - cito le sue testuali parole - quanto segue: «Negli Stati Uniti il Senato non elettivo, che qualcuno ha pensato di scegliere per l'Italia, è stato bocciato oltre un secolo fa, esattamente nel 1913 con l'approvazione del XVII emendamento all'articolo 1 della Costituzione americana. Da allora, i senatori sono eletti direttamente dai cittadini, e non già scelti, come avveniva in precedenza, dalle Assemblee legislative dei singoli Stati. Perché in uno Stato democratico funziona così: sono i cittadini a scegliere, ed è bene che questo concetto sia finalmente compreso da tutti». Queste sono le parole dette proprio in quest'Aula da un senatore della maggioranza, il senatore Turano.

A meno che in questa sede il Governo non voglia mettere mano anche all'articolo 1 della nostra Carta costituzionale. Il concetto infatti è stato proprio spiegato lì, nell'articolo 1, dai Padri costituenti, in cui si dice che la sovranità appartiene al popolo; un concetto che non lascia spazio ad interpretazioni, e che stabilisce in modo chiaro, esaustivo e senza alcun equivoco, che ad essere sovrano è il popolo e non le istituzioni. Inoltre, perché ciò che bene funziona negli Stati Uniti e in altri Stati non dovrebbe funzionare altrettanto bene in Italia? Magari questo il Governo ce lo spiegherà.

Assisto in questi giorni ad un dibattito portato avanti da senatori e Governo che si erigono alla stessa altezza dei Padri costituenti; parlamentari che si accingono a cambiare ciò che grandi uomini avevano pensato per il popolo italiano. Gli italiani, un popolo che a fatica, dopo la guerra, grazie a figure di altissimo spessore politico e sociale, si alzava e faceva di punti cardine quale la democrazia e la tutela dei diritti umani, civili e politici, le proprie parole d'ordine.

I princìpi sanciti nella Costituzione italiana molto più tardi furono ripresi dalla Carta sociale europea, ben quattordici anni dopo. Per quali ragioni allora questo Governo vuole mantenere una Camera non elettiva? Chi rappresenterà questa Camera? E volendola mantenere, in quale forma, quale funzione rappresentativa le si chiede di svolgere?

In quest'Aula il dibattito verte su un modello di Senato quale organo rappresentativo delle istituzioni territoriali: non più il Senato la Repubblica ma il Senato delle istituzioni, secondo la nuova, inedita denominazione. Inedita perché viene mantenuto per questi cosiddetti - chiamiamoli cosiddetti - nuovi senatori il divieto di vincolo di mandato, ma è eliminata la rappresentanza della Nazione. Quindi c'è da chiedersi: svincolati in vista di che cosa? Per cosa saranno eletti i neosenatori, e soprattutto con un Senato non elettivo chi saranno i nuovi senatori? Che sostanza politica nuova e diversa quest'organo esprimerebbe? Nessuna, se non eventualmente maggioranze dissimili da quelle politiche che si formano alla Camera dei deputati. Personale politico di partiti si troverebbe a operare qui e là e il nuovo Senato lavorerebbe in modo discontinuo con grande - e lo sottolineo - dispendio di risorse pubbliche, e in modo non efficace ed efficiente.

Ricordo a tutti noi onorevoli senatori che l'ultima raccomandazione del Consiglio europeo sul Programma nazionale di riforma 2014 per l'Italia, dice che l'Italia deve attuare un aggiustamento di bilancio favorevole alla crescita, basato sui significativi risparmi che provengono da un miglioramento - ripeto, miglioramento - duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli di Governo.

Ora, io vi domando quale è il miglioramento duraturo dell'efficacia e della qualità della spesa in questa riforma.

I senatori che mi hanno preceduto hanno già ampiamente dimostrato ed illustrato che si risparmieranno

circa 50-80 milioni a fronte di una bassissima qualità in termini di risultato. L'Europa, quindi, non ci chiede ciò che quest'Assemblea si sta accingendo a votare. L'Europa nella medesima raccomandazione ci chiede misure anticorruzione; ci chiede la piena tutela sociale dei disoccupati, che in questo momento si dice che si attestino al 13 per cento. Non dimentichiamo peraltro, oltre ai disoccupati, i tre milioni di inoccupati in Italia e quindi, se guardiamo bene, la percentuale di chi non ha lavoro è davvero molto più alta del 13 per cento.

L'Europa ci chiede inoltre di estendere il regime di assistenza sociale e di impiegare risorse per promuovere la crescita, la spesa in ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e progetti di infrastrutture essenziali. Quindi l'Europa non ci chiede quello che stiamo discutendo in questo momento in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Inoltre, con questa riforma non state cercando di migliorare il rapporto Stato-cittadino, quindi il rapporto tra eletto ed elettore, ma state facendo di tutto per mantenere e migliorare le vostre posizioni nel mercato elettorale, aumentando il divario tra istituzioni e il popolo. Popolo che, lo ricordo di nuovo a tutti, è sovrano e ciò è sancito nell'articolo 1 della Costituzione.

Su questa linea di pensiero, la composizione del nuovo Senato risulta incompatibile con l'idea di membri tratti dalle amministrazioni regionali e locali o eletti in secondo grado dagli organi di queste, la cui durata in carica coincida con quella delle amministrazioni regionali e locali di provenienza. Molti costituzionalisti si sono pronunciati in questo senso, in evidente difformità con la concezione del Senato come contenitore di amministrazioni regionali e locali. Ricordo a tutti i senatori presenti in quest'Aula l'immensa difficoltà che le Regioni recentemente hanno avuto per creare una cosa piccolissima rispetto all'immensità che si chiede adesso, ovvero la creazione di un sistema unitario per l'erogazione degli interventi per la «Youth Guarantee». Noi pensiamo dunque che gli amministratori locali possano essere in grado di gestire la macchina nazionale e di lavorare nella fase ascendente e discendente di formazione delle leggi con l'Unione europea, ovvero una delle cose più importanti che si possano fare all'interno del Parlamento?

PRESIDENTE. La invito a concludere senatrice, Catalfo.

CATALFO *(M5S)*. Quindi quello che chiediamo è che tutti gli uomini e le donne presenti in quest'Aula diano voce al popolo sovrano, diano voce agli articoli 1 e 3 della Costituzione italiana, che considerino e leggano la proposta emendativa del Movimento 5 Stelle, che sostituisce le parole «istituzioni territoriali» con la parola «Autonomie», e che valutino l'immensa importanza che ha la nostra proposta di *referendum* consultivo e di indirizzo sull'elettività del Senato e la contestuale riduzione di deputati e senatori. Quella sì, sarebbe davvero una riduzione della spesa coerente, consistente e chiara. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, desidero intervenire prima sull'ordine dei lavori, poi inizierò il mio intervento, se risponderà alla mia domanda. Sono un nuovo senatore, è la prima volta, e non mi è mai successo di intervenire mentre era in corso la Conferenza dei Capigruppo. Chiedo se, a norma di Regolamento, questa cosa sia possibile e, se è possibile, perché tutte le altre volte è stata sospesa la seduta di Assemblea e che cosa ha, oggi, questa giornata di così speciale da non poter sospendere la seduta. Quindi, mi chiedo se il mio intervento sia proprio così trascurabile e così quello di tutti gli altri miei colleghi, se ci sono delle ragioni e perché lei, Presidente, non interrompe la seduta. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, le do subito una precisazione, intanto sottolineando che la stessa Conferenza dei Capigruppo ha convenuto che la seduta di Assemblea proseguisse, perché non sono previste votazioni, quindi ci sono precedenti in questo senso, perché, allo stato, il calendario non è modificato e prevede che si prosegua nella discussione. Quindi il calendario non ha variazioni, né in questo momento è previsto che ce ne siano.

Possiamo pertanto quindi continuare i nostri lavori, mentre i Capigruppo continuano a discutere su eventuali future variazioni che, al momento, non sono previste.

Lei dunque, senatrice Bignami, ha la facoltà e la possibilità, se ritiene, di svolgere il suo intervento.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. La ringrazio, Presidente.

Desidero illustrare gli emendamenti 1.717 e 1.304. Questo mio intervento non vuole essere di ostruzione, ma di costruzione. Se c'è qualcosa che qui, invece, è di distruzione è proprio la vostra bacata e raffazzonata riforma costituzionale, pensabile solamente da quattro ragazzi di scienze politiche dopo una partitina di calcetto e una birra, anzi, anche due. Non stiamo cambiando una legge, seppur anche quella sia un'operazione spesso determinante e fondamentale per noi cittadini. Stiamo, anzi, voi state cambiando la Costituzione.

Sappiamo molto bene che l'uguaglianza e la libertà sono, nella loro misura, i principali indicatori del grado di democrazia di una società. Sappiamo - ma questo forse voi non lo sapete - che caratteristica fondamentale della forma democratica è il suffragio universale, che garantisce l'espressione di quell'uguaglianza e di quella libertà che ho citato poc'anzi.

Primario e fondamentale nel volere dei Padri costituenti è il volere del popolo, che si esprime proprio con il suffragio universale. Bene, cari senatori con le valigie, dovreste sapere che più il suffragio è vasto e più gli uomini sono liberi e uguali. Dove sta finendo questo suffragio? Demolito, insieme alla cancellazione di una delle due Camere pensate dai nostri Padri costituenti, che verrà ridotta ad un circolino politico-culturale di sindaci e consiglieri, da blindare con l'immunità parlamentare. Perché, poi, l'immunità parlamentare o non parlamentare? Mah.

Il popolo è sovrano. Con questa riforma, però, non stiamo facendo il volere del popolo, ma di un piccolo sovrano, eletto al di fuori di queste Aule, ma anche al di fuori delle istituzioni.

Mi viene da pensare ad una mamma, cattiva educatrice che, di fronte ai capricci di un bambino viziato, non riesce a dire di no. Siamo di fronte ai capricci di un capo di Governo, eletto da un partito e legittimato da molti colleghi, paradossalmente dalle elezioni europee che, a suo dire, non sarebbero state rilevanti dal punto di vista della politica nazionale. Ma quale legittimazione è?

Un bimbo che parla senza sapere quello che dice: «Una riforma al mese». Beh, siamo qui da cinque mesi e non ne ha fatta neanche una!

I fatti sono quelli che contano e questa, mia cara Ministra, non è un'allucinazione, sì, perché io ho le allucinazioni e vedo la Ministra! Questa è l'amara descrizione della realtà.

Cara Ministra, stai serena, Renzi non dice le bugie: lo sa molto bene Letta. Forse Fanfani non lo poteva sapere, ma sono certa che, di fronte ad una siffatta riforma del Senato, si sarebbe profondamente contrariato; Formica invece, e purtroppo, ha detto altro: ha detto che la politica è sangue e merda. Vedo veramente poco sangue, ma forse quella sua definizione *pulp* si addice molto di più al momento politico e al vostro agire, cara Ministra, che ieri si è molto riscaldata, dandoci degli allucinati. Trovo sconvolgente che un ministro della Repubblica utilizzi questo termine: le consiglio di utilizzare la locuzione «una visione distorta della realtà» che, da un lato esprime lo stesso concetto, ma dall'altro non offende le persone che lei ha di fronte.

Il rispetto delle persone viene ancora prima di ogni confronto politico: non posso restare silente di fronte allo scempio del Senato e delle sue funzioni all'interno delle istituzioni. Non posso stare zitta a vedere rimuovere completamente quegli equilibri che i nostri Padri costituenti hanno impiegato mesi a stabilire.

E che cosa pensa Renzi? Non si può ragionare con lui, lui ha già parlato, lui ha già imposto. Sapete qual è il problema? Proprio questo è il problema: un concetto completamente errato che molti in questa sala hanno della democrazia. A me non me ne frega niente di quello che lui pensa; io devo lavorare per chi mi ha eletta, non per il re eletto dal partito, tanto meno per il posto. Ma qui non si muove foglia che Renzi non voglia; questo è il problema. Voi avete paura, voi esercitate l'arte del bipensiero di orwelliana memoria: la capacità di accogliere nella propria mente, simultaneamente, due opinioni contrastanti. *(Applausi del senatore Giarrusso)*.

In cuor vostro sapete che la riforma proposta sicuramente ha bisogno di elettività popolare, ma, per paura del disallineamento al partito del ragazzo, ne sostenete la non necessarietà. Paura di esercitare l'autonomia dal vincolo di mandato: ma se questo tema non era neanche nei vostri programmi! E poi

volete venderci che i futuri senatori saranno liberi? Non riuscite ad esserlo voi, qui, adesso. Come potrei essere rappresentativa di un territorio se sono stata votata da un partito? Come potete essere credibili quando affermate questo?

Torniamo in Commissione ed occupiamoci dei problemi del Paese: politiche del lavoro, corruzione, evasione fiscale, scuola, sanità. Basta leggi *ad personam* e "ad castam". Questa è solo una riforma per distrarre le masse. Se facessimo questa riforma il Governo sarà più credibile? No. Questa cosa non aumenterà i posti di lavoro; aumenterà solo il lavoro di un piccolo gruppo di eletti, che dovrebbero averne già tanto dove si sono conquistati l'onere e l'onore dell'elezione vera.

E il debito pubblico cos'è, mia Ministra? Un'allucinazione? Ci dica, Ministra, che è un'allucinazione e sarò la donna più felice del mondo. Se però ci svegliamo un po' tutti e capiamo che quello è il nostro problema principale, sarebbe meglio. Nel decreto competitività non si è fatta alcuna reale semplificazione, ma semplicemente un puro aumento entropico, un aumento del caos, un alleggerimento delle regole anziché una vera ottimizzazione, un continuo mettere sotto il tappeto le polveri, rendendo l'occasione alla furbizia più attraente.

Risolvere i problemi? E allora cambiamo l'obiettivo. Basta con questo specchietto per le allodole! Semplice: lotta all'evasione fiscale, corruzione, rientro dei capitali dall'estero, disincentivo della delocalizzazione. E andiamo incontro alla gente che lavora onestamente e che rispetta le istituzioni. Siamo uno Stato sociale, ricordiamolo. I ruoli di senatore, di consigliere regionale o di sindaco sono attualmente in conflitto. Com'è possibile che da domani non ci saranno più incompatibilità? Ancora con il bipensiero renziano?

Non state cambiando le regole; state violando dei principi razionali e, per farlo, state cambiando le regole d'autorità, consentendo ciò che prima era vietato fare. Si tratta di uno stile che mi pare di aver già notato in questi ultimi decenni, caro mio Presidente apprendista. Io mi chiedo: credete veramente che sia il Senato che non funzioni? No, cari miei colleghi; sono i senatori, è chi governa, è chi legifera questo Stato che non funziona. Ecco perché ritorna lo *slogan* della campagna elettorale; ecco perché dovremmo andare tutti a casa e mettere su questi scranni e al Governo persone che hanno a cuore il vero futuro dell'Italia, non i propri interessi personali, non i propri piccoli giocattolini da rompere.

E se non si è capaci di dire di no per il bene del Paese, a casa. Se si antepone la poltrona e quella dei propri amici al bene del Paese, a casa. Se non si vuole argomentare, dialogare, controbattere e non ci si vuole mettere in discussione, a casa. Se non si riesce a pensare da Stato, a casa. Solo un'elezione a suffragio universale vi può garantire autonomia di giudizio e di discriminazione. E non è comunque una condizione sufficiente, ma certamente è una condizione necessaria.

Con l'emendamento 1.717 vogliamo mantenere il bicameralismo, ma ridurre notevolmente il numero dei componenti delle due Camere, auspicando quel risparmio sulle indennità cui ambiva la riforma, ben poco rilevante rispetto ai veri problemi.

Basta nominati. Non vogliamo una classe politica che elegga se stessa. Diamo il tempo giusto alle cose giuste, soprattutto per riforme così importanti e delicate come questa.

Quando il dito indica la luna, lo stolto guarda il dito. Voi non state guardando il dito, ma state cancellando la luna, che è di tutti. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S e del senatore Candiani)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, tengo a precisare che sono molto sorpreso per le parole del presidente Napolitano, a conferma del clima e del condizionamento sui cittadini e sul Parlamento. Non farò alcun commento, anche per non incorrere nei pericoli di un'anacronistica fattispecie di reato, che ho proposto di cancellare con un disegno di legge che però giace misteriosamente in qualche cassetto silente di questi uffici. Dunque, procedo con il mio intervento.

Egregi colleghi, sottoscrivo l'emendamento 1.1966, il quale solo in apparenza può sembrare di carattere squisitamente formale. Invero la sostituzione dell'espressione «istituzioni territoriali» con quella ben più ampia «comunità territoriali nell'ambito della Nazione» costituisce una modifica indicativa di come il Movimento 5 Stelle intenda promuovere un diverso modello dei criteri di individuazione delle funzioni delle Camere e, segnatamente del Senato, come rassegnato

dall'emendamento in esame in relazione all'articolo 55 della Costituzione.

In realtà, il riferimento alle comunità territoriali rappresenta un riferimento emblematico al concetto di democrazia e di governo popolare che, ben presente nello spirito dei Padri costituenti, viene oggi violentato da un progetto di riforma autoritario e scriteriato quale quello proposto da questa ormai dichiarata maggioranza di Governo «Renzi-Berlusconi».

In un quadro culturale, ancor prima che politico, di completo abbandono di qualsivoglia rispetto per la volontà vera dei cittadini si assiste ad un Partito Democratico che, pur di assecondare le ambizioni del suo Presidente del Consiglio, aderisce oggi a modelli autoritari di architettura delle istituzioni che, fino a poco tempo fa, venivano clamorosamente criticati e portati a ragione fondamentale della distinzione tra destra e sinistra in questo Paese.

Non è difficile ricordare gli epiteti e le accuse al «povero» - ovviamente tra virgolette - ex collega Berlusconi, ritenuto un nuovo dittatore per aver proposto riforme simili a quelle che i presunti democratici di ieri sono pronti oggi, in una sorta di genuflessione etica e intellettuale, a votare qui, al Senato. Destra e sinistra sono concetti ormai superati da un accordo - quello tra Renzi e Berlusconi - che, in nome di una non celata assoluta aridità ideale e politica, intende ipotecare il futuro delle istituzioni di questo Paese e sottrarre ai cittadini i più elementari strumenti di formazione della volontà popolare e di controllo sul potere di legislazione. I metodi peraltro sono quelli che la storia dell'umanità ha tristemente raccontato agli albori di qualsiasi periodo di indebolimento dell'assetto democratico di un Paese.

Infatti, colleghi, in quest'Aula, nel silenzio assordante e supino della Presidenza, la dottoressa Boschi si è permessa di offendere chi non condivide la riforma che le è stata dettata da qualche padrone, tacciando il dissenso addirittura con il termine di «allucinazioni».

Questo è il rispetto per coloro che non si adeguano alla volontà del patto scellerato, maturato fuori dalle Aule parlamentari, tra i padroni della vecchia politica, ossia Berlusconi e De Benedetti... scusate Renzi, intendevo dire. Insomma, una sorta di nuovo e condiviso lodo Mondadori, un patto tra chi governando le istituzioni, l'economia ed i *mass media* ha riempito i banchi del Governo di fantocci e giovincelli senza una vera idea del futuro di questo Paese. *(Brusio. Richiami della Presidente).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo un po' di rispetto per il collega che sta svolgendo il suo intervento e, quindi, di sgomberare l'emiciclo e abbassare il volume delle conversazioni. Chiedo, in particolare, ai senatori Berger e Scilipoti di allontanarsi e abbassare il tono della voce. Prego, senatore Ciampolillo, prosegua pure.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. La ringrazio, anche se non credo sia diminuito il rumore di fondo.

Non si può allora non riproporre il disagio nel dover ancora una volta sottolineare la finzione e l'inganno verso i cittadini di questa ciurmaglia di rappresentanti della vecchia politica. Non è importante che siano giovani o vecchi di età, non è importante che siano belli o meno belli di aspetto; ciò che conta è che i loro metodi sono fuori dal tempo perché sono quei tipici modelli dittatoriali che, seppur in forme rinnovate, si riproducono periodicamente nella storia.

Ed allora, mentre lo sfascio di Sorgenia non impedisce a De Benedetti di dettare la linea politica al Presidente del Consiglio tramite il caro Delrio e, ancora, l'assoluzione in un processo non ancora definito sembra restituire l'onore ad un ex Presidente del Consiglio decaduto per una infamante condanna per una multimilionaria evasione fiscale, questa sì definitiva, in un simile contesto il Paese vede irrimediabilmente accrescere le sue fasce di povertà e la disperazione e i giovani perdono la speranza.

La Boschi, comunque, trova il tempo di parlare di allucinazioni, così offendendo l'intero Senato ancor prima del dissenso di chi denuncia l'inutilità e la pericolosità di questo progetto di riforma istituzionale.

Eppure, colleghi, una buona notizia si può registrare, ossia la definitiva consacrazione del superamento della vecchia politica con le sue finte distinzioni tra destra e sinistra.

Oggi da un lato ci sono Renzi e Berlusconi e dall'altro il Movimento 5 Stelle e il popolo italiano.

(Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ciampolillo. Credo sia veramente impossibile proseguire.

Colleghi, vi prego, se dovete parlare, di uscire dall'Aula. Mi rivolgo ai colleghi di destra, di sinistra e del centro. È impossibile svolgere un intervento in queste condizioni!

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Siamo turbati dalla notizia.

PRESIDENTE. C'è un certo turbamento e dalle notizie che arrivano lo capisco. Però bisogna contenerlo.

Prego, continui pure, senatore Ciampolillo.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Come dicevo, oggi da uno lato ci sono Renzi e Berlusconi e dall'altra il Movimento 5 Stelle e il popolo italiano.

Sì, egregi colleghi, il popolo italiano, quel popolo che questa riforma intende trasformare in mero spettatore di oscuri accordi di Palazzo tra politicanti, finanzieri e faccendieri in grado di fare scempio delle istituzioni pur di consolidare ed accrescere il loro bieco potere inteso non come strumento di sviluppo della comunità del Paese, ma come semplice momento di soddisfazione di interessi, egoismi e narcisismi personali.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle impedirà la realizzazione di questo progetto pericoloso per il futuro del Paese.

L'emendamento 1.1966 è un piccolo segnale nell'ambito di un protesta più grande e significativa che il Gruppo Movimento 5 Stelle porterà avanti con il coraggio e l'integrità che gli hanno consentito di divenire l'unica vera forza di opposizione in questo Paese. È l'unica vera speranza di un futuro migliore per i suoi cittadini.

PRESIDENTE. Credo abbia concluso il suo intervento in condizioni difficili.

Siccome mi sembra ci sia una certa agitazione per le notizie che arrivano dalla Conferenza dei Capigruppo, credo sia opportuno sospendere almeno per dieci minuti sperando che alle 17,30 il presidente Grasso possa venire in Aula a comunicare l'esito perché così non credo sia possibile, né rispettoso per i colleghi continuare la discussione.

Sospendo quindi la seduta. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

(La seduta, sospesa alle ore 17,19, è ripresa alle ore 17,37).

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 17,37)**

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha confermato il calendario della settimana corrente, salvo l'orario di chiusura della seduta pomeridiana di domani che, come già preannunciato ieri, si concluderà alle ore 18,45 per consentire la riunione del Parlamento in seduta comune, convocato per le ore 19.

Per quanto riguarda i lavori delle prossime settimane, fino a venerdì 8 agosto, la Conferenza dei Capigruppo a maggioranza ha ridefinito l'articolazione e gli orari del calendario e confermato gli argomenti già previsti, cioè il seguito del disegno di legge di riforma costituzionale e i decreti-legge in scadenza.

Pertanto, i lavori della prossima settimana riprenderanno lunedì 28 luglio con l'esame del decreto-legge in materia di cultura e turismo. A parte l'orario di inizio di tale seduta, confermato per le ore 11, tutte le sedute inizieranno alle ore 9,30 e si concluderanno alle ore 24, dal lunedì alla domenica, con un'unica sospensione quotidiana dalle ore 13,30 alle ore 15 per consentire i lavori delle Commissioni.

(Vivaci commenti. Ilarità. Applausi ironici dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S. La senatrice Bignami fa cenno di voler intervenire).

Silenzio. Vedo che la proposta ha avuto successo. *(Vivaci commenti dei senatori Malan e Scilipoti)*.

Per quanto riguarda i decreti-legge in seconda lettura, la Presidenza è autorizzata ad inserirli all'ordine del giorno e a stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti, tenuto conto dei tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

In relazione all'andamento dei lavori, la discussione in Assemblea potrà avvenire anche ove non sia concluso l'esame da parte delle Commissioni competenti. *(Applausi del senatore Candiani)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Bravo!

PRESIDENTE. Adesso io... fino a un certo punto, non consento poi il dileggio, va bene? Fatemi finire di leggere, poi ognuno potrà prendere la parola, e lo sapete. Questo viene fuori da quello che ha deciso la maggioranza dei Capigruppo. *(Commenti del senatore Airola)*.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza richieste di votazioni a scrutinio segreto su emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 secondo il prospetto in distribuzione. Come già comunicato alla Conferenza dei Capigruppo, che ha convenuto, ulteriori richieste di votazione a scrutinio segreto dovranno pervenire entro le ore 20 di questa sera per consentire alla Presidenza una valutazione complessiva delle proposte.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

Martedì	22	luglio	pom.	h. 16-22	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1541 - Decreto-legge n. 91, competitività *(Voto finale entro il 25 luglio) (Scade il 23 agosto)* ***(da giovedì 24, pom.)*** *(Ove concluso dalle Commissioni)*
Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-18,45***(*)***	
Giovedì	24	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Venerdì	25	"	ant.	h. 9,30	

(*) Il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledì 23 luglio, alle ore 19, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi i senatori.

Lunedì	28	luglio	ant.	h. 11-24	- Disegno di legge n. 1563 - Decreto-legge n. 83, cultura e turismo *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 30 luglio)* - Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. .... - Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione *(Scade il 23 agosto) (Ove approvato dalla Camera dei deputati)*
Martedì	29	"	ant.	h. 9,30-24	
Mercoledì	30	"	ant.	h. 9,30-24	
Giovedì	31	"	ant.	h. 9,30-24	
Venerdì	1°	agosto	ant.	h. 9,30-24	
Sabato	2	"	ant.	h. 9,30-24	
Domenica	3	"	ant.	h. 9,30-24	

Per consentire i lavori delle Commissioni le sedute previste dal calendario a partire da lunedì 28 luglio saranno sospese dalle ore 13,30 alle ore 15.

L'ordine di esame dei decreti-legge in seconda lettura è meramente indicativo. La Presidenza è autorizzata ad inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione di tali provvedimenti e a stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati. In relazione all'andamento dei lavori, la discussione in Assemblea potrà avvenire anche ove non sia concluso l'esame da parte delle Commissioni competenti.

Lunedì	4	agosto	ant.	h. 9,30-24	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 92, in materia carceraria *(Scade il 26 agosto) (Ove approvato dalla Camera dei deputati)*
Martedì	5	"	ant.	h. 9,30-24	
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-24	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-24	
Venerdì	8	"	ant.	h. 9,30-24	

Il calendario sarà integrato con l'esame del bilancio interno e del rendiconto del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1541
(Decreto-legge n. 91, competitività)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		43'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1563
(Decreto-legge n. 83, cultura e turismo)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'

NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 92, in materia carceraria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Per quanto ci riguarda, non abbiamo problemi in merito agli orari di lavoro dell'Aula.
Premesso questo, caro Presidente, da ieri - ma già dalla scorsa settimana - discutiamo della richiesta avanzata in questa Aula di poter avere un'informativa del Ministro degli affari esteri su quello che sta accadendo a Gaza e sulle altre situazioni di tensione internazionale. Abbiamo appreso, perché lei cortesemente ci ha informato, che, nonostante oggi l'Aula avrebbe votato respingendo la nostra richiesta, alla Camera dei deputati questa informativa si terrà il 1° agosto. Presidente, siccome il Senato ancora c'è e abbiamo tantissimi senatori interessati al tema, a cominciare dai senatori della Commissione affari esteri (ma non solo), riteniamo che sia assolutamente necessario che anche questa Camera possa discutere dopo l'informativa del Ministro degli affari esteri. Per questo intendiamo avanzare una proposta di calendario diversa rispetto alla sua affinché possa esservi la discussione sull'informativa del Ministro giovedì 31 luglio. Chiedo pertanto che sia messa in votazione questa proposta di calendario.
BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, mi facevo una domanda. Nella Costituzione è previsto il rispetto della minoranza e, per quanto riguarda le espressioni di culto, credo che il diritto dei cattolici ad andare in chiesa la domenica mattina venga leso. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aute del senatore Bruni)*. Chiedo almeno la domenica mattina e il sabato per gli ebrei. Per i musulmani c'è il venerdì. Volevo fare questa proposta perché quanto da lui annunciato mi sembra lesivo dei nostri diritti. *(Applausi della senatrice Bottici)*.
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei sa quali proposte ho fatto nel corso della Conferenza dei Capigruppo e devo confessare che trovo la proposta che è stata approvata a maggioranza ragionevolmente irragionevole. Infatti, ci troviamo a discutere di un progetto di revisione costituzionale a valle di un lavoro, l'ho detto stamattina, fatto in maniera egregia in Commissione, dove da un testo iniziale del Governo, il famoso testo base, siamo arrivati ad un testo presentato in Aula fortissimamente modificato e frutto proprio del lavoro di confronto non solo fra i Gruppi di maggioranza e coloro che, come il nostro partito, sostengono questo progetto di riforma, ma con i Gruppi di opposizione che oggi fanno ostruzionismo in Aula.
Capisco che ci sono dei momenti nella vita parlamentare e politica dove il confronto deve indurirsi, capisco che la maggioranza voglia far valere i diritti della maggioranza, capisco che le forze di opposizione debbano mantenere la loro posizione e formulare tutte le possibilità che il Regolamento consente. Ma se a fronte di un progetto importante di revisione costituzionale ci troviamo ridotti a costringerci a lavorare tutti i giorni, dal 28 luglio in poi, presumibilmente fino all'8 agosto, dalle 9 del mattino alle 24, c'è qualcosa che è non ha funzionato nel nostro dibattito.
ESPOSITO Stefano *(PD)*. Andatelo a dire ai minatori! *(Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII)*.
SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Fallo parlare, miserabile! *(Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII)*.
PRESIDENTE. Senatore Esposito, nessuno le ha dato la parola.
ESPOSITO Stefano *(PD)*. Me la sono data da me, Presidente.
PRESIDENTE. Prego, senatore Romani. *(Commenti del senatore Scilipoti)*.
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Senatore Scilipoti, la prego.
Nella Conferenza dei Capigruppo ho cercato, signor Presidente, di formulare delle proposte, di individuare dei temi, degli argomenti sui quali il Senato fosse chiamato a discutere in maniera approfondita, di isolare i punti di contrasto, e ce ne sono, ma non sono moltissimi. Ci sono temi principali come l'elezione diretta, ma anche temi se non secondari, comunque meno importanti, come il riferimento allo strumento del *referendum*. Ci sono platee per l'elezione del Presidente della

Repubblica diverse da quelle che sono contenute nel testo base. Ci sono tanti argomenti, alcuni enunciati dalla presidente Finocchiaro nella sua relazione - quattro per l'esattezza - e mi sarebbe piaciuto che questo fosse il metodo che quest'Aula potesse utilizzare, visto che il Senato è investito in prima lettura esattamente per la riforma di sé stesso.

Ci troviamo invece in un confronto duro, sterile, inutile tra maggioranza e opposizione, con 8.000 emendamenti, abbiamo fatto anche il conteggio dei minuti, lei signor Presidente lo ha fatto per primo in Conferenza dei Capigruppo per determinare quanto tempo avremmo utilizzato anche senza discussione ed illustrazione degli emendamenti stessi.

Un tempo inutile, di votazioni inutili, di argomentazioni inutili ed approfondimenti inesistenti. Faccio ancora un appello a quest'Assemblea. Non posso chiedere al mio Gruppo di votare il calendario nei termini in cui è stato proposto; non me la sento perché la trovo una proposta irragionevole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. La proposta che io faccio è di proseguire il dibattito esattamente nei termini in cui erano stati stabiliti dalle precedenti Conferenze dei Capigruppo, con gli orari e i tempi che ci eravamo dati.

Mi auguro, lo dico adesso e lo ripeterò successivamente, che nel frattempo la ragionevolezza prenda il sopravvento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Crosio)*.

Senatrice De Petris, lei non ha avuto, come diceva oggi, risposte precise da parte del Governo, ma ha lavorato con noi in Commissione, ha dato un suo forte, fattivo, positivo contributo alla determinazione di quel testo che è uscito dalla Commissione. E mi rivolgo ai senatori del Movimento 5 Stelle. Anch'essi hanno contribuito. Alcuni emendamenti sono stati accolti. Quindi, c'è stato... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Ho detto: alcuni emendamenti sono stati accolti. Informatevi.

CAPPELLETTI *(M5S)*. No! No!

MORRA *(M5S)*. Ma quali?

SANTANGELO *(M5S)*. Non è vero!

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Va bene, non è stato accolto alcun emendamento: quando si deve fare ostruzionismo, lo si deve fare fino all'ultima lettera dell'alfabeto. Va bene così. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

Oggi facciamo una votazione sul calendario. Abbiamo qualche giorno davanti. Ci sono cinque decreti che il Governo dovrà proporre in Aula. Abbiamo del tempo.

La richiesta che rivolgo a quest'Aula, a tutti i senatori, è di determinare un percorso con un confronto che probabilmente non passa solo attraverso la piattaforma della Capigruppo, che è uno strumento tecnico, e non può essere politico.

Mi auguro che ci diamo la possibilità di dimostrare al Paese che abbiamo la voglia di fare una legge di revisione costituzionale della quale il Paese possa comprendere il senso. Abbiamo un testo sul quale possiamo lavorare. Per quanto mi riguarda, ritengo sia un testo ragionevolmente lontano - come ho detto in precedenza - da quello iniziale. Per noi, quindi, è un testo largamente positivo, che può però essere assolutamente perfettibile.

Diamoci la possibilità di svolgere fino in fondo il nostro ruolo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico sosterrà il calendario che è stato approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Le dico subito, intanto, che credo che gli italiani capiscano perché, in questa fase così delicata, noi dobbiamo aumentare le ore del nostro lavoro. Le dico anche che questa decisione, per la quale ho votato in Conferenza dei Capigruppo, è stata difficile, perché so bene quale sacrificio viene richiesto ai colleghi senatori. Ma è una decisione che è seguita ad un ripetuto invito da parte mia - devo dire molto, ma molto sentito - a tutti i Capigruppo di ragionare su una possibile riduzione del numero degli emendamenti presentati.

Oggi è la decima seduta dedicata dall'Aula alla riforma costituzionale. È la decima seduta. Non

abbiamo ancora terminato di illustrare gli emendamenti al primo articolo della riforma. È chiaro a tutti che la trattazione di 8.000 emendamenti, anche per il tempo strettamente necessario ad una brevissima loro illustrazione, ad una altrettanto breve dichiarazione di voto e ad un'altrettanto breve, anzi istantanea, tecnica di voto, non ci consentirebbe, lavorando i tre-quattro giorni della settimana che dedichiamo al lavoro dell'Aula, di terminare l'esame del provvedimento nemmeno entro la fine di dicembre di quest'anno.

Consideravo la richiesta di ridurre il numero degli emendamenti veramente ragionevole, perché dava a tutti noi la possibilità di mantenere in campo, per discuterli - anzi, direi per discuterli meglio, con un maggiore approfondimento ed un dibattito di migliore qualità - quegli emendamenti ai quali ciascun Gruppo attribuiva una importanza politica maggiore. Ma questa proposta non è stata accolta da nessuno e, se gli emendamenti rimangono 8.000, Presidente, non ci resta che aumentare il tempo del lavoro, richiesta che voglio qui ricordare sento ripetere da parte di vari Gruppi da un anno e mezzo. Aumentiamo il tempo di lavoro dell'Aula.

AIROLA *(M5S)*. Quando fa comodo a Renzi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

ZANDA *(PD)*. Fa comodo all'Italia in questo momento.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Fa comodo a te.

ZANDA *(PD)*. Fa comodo all'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Mussini)*.

Fa comodo a voi ridurre le questioni in questo modo, sminuzzandole senza dare un senso politico.

AIROLA *(M5S)*. Siete tutti schiavetti di Renzi. *(Commenti dal Gruppo PD).*

ZANDA *(PD)*. Noi siamo in un momento gravissimo per il nostro Paese. *(Vive proteste dal Gruppo M5S).* Abbiamo problemi enormi da affrontare. *(Commenti della senatrice Mussini).*

CASTALDI *(M5S)*. Ce l'hai una coscienza? *(Vive proteste dei senatori Paglini e Cioffi)*.

PRESIDENTE. Silenzio, non ho dato l'autorizzazione a parlare se non al senatore Zanda.

ZANDA *(PD)*. Presidente, mi lasci dire che mi mortifica questo modo di trattare gli argomenti senza nemmeno ascoltarli; mi mortifica. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO *(M5S)*. Lavoro, lavoro. *(Commenti del senatore Crosio).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo.

ZANDA *(PD)*. Io ribadisco all'Assemblea che voteremo questo calendario e pensiamo che in questo momento i senatori debbano dare tutto il tempo a loro disposizione perché i provvedimenti che hanno all'ordine del giorno vengano esaminati con la profondità necessaria. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Presidente, al punto in cui siamo credo che questi momenti della seduta siano una riproposizione necessaria della Conferenza dei Capigruppo in modo più evidente, pubblico e partecipato.

Richiamavo la sua attenzione in Conferenza dei Capigruppo sul fatto che in letteratura, ma nel linguaggio politico e nel dibattito che nel tempo si è realizzato al momento della discussione sulle riforme costituzionali, è sempre stato detto che le riforme devono essere largamente condivise. Il motivo per cui debbono essere largamente condivise non è soltanto una liberalità, basta leggere l'articolo 72 della Costituzione per capire che è una necessità. Infatti, se le riforme non sono ampiamente condivise i Padri costituenti hanno stabilito, con l'articolo 72, con la garanzia del procedimento di formazione delle leggi in ordine alle riforme costituzionali e alle leggi elettorali, che queste non si possono fare.

Noi siamo al dunque, al punto in cui una riforma costituzionale mal posta, mal scritta e mal esitata dalla Commissione affari costituzionali è all'esame dell'Assemblea.

Mi suggeriva il vice presidente Scavone che quanto detto dal senatore Zanda in ordine agli 8.000 emendamenti dà adito ad un'altra osservazione, ad un altro ragionamento e ad un'altra deduzione: se si presentano 8.000 emendamenti, se centinaia di componenti questo ramo del Parlamento intervengono sugli stessi, vuol dire che c'è bisogno di 8.000 emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Significa cioè che la riforma non è ben fatta, che ha bisogno di essere discussa, che il tempo non può essere

limitato, ristretto. Quando si presentano 8.000 emendamenti, il malessere si evidenzia o nel senso di non volere fare quella riforma o di farla soltanto a condizioni mutate. Ebbene, il motivo per cui il Governo non si rende conto che le condizioni devono essere mutate da questa parte dell'Aula non viene compreso.

Dicevo stamattina: il Presidente del Consiglio vuole che dal fallimento ne esca un esito a lui favorevole rispetto ai suoi piani o, per la sua limitata esperienza, vuole comportarsi con l'Assemblea del Senato come si è comportato con il Consiglio comunale, laddove i Consigli comunali fanno sempre quello che il sindaco vuole perché hanno paura che quest'ultimo ne decida lo scioglimento. *(Applausi dai Gruppi GAL, FI-PdL XVII eLN-Aut e della senatrice Mussini)*. Questa è l'Aula del Senato, non è un Consiglio comunale: un'Aula che ha duemila anni di storia, che è rimasta aperta anche durante gli anni del fascismo.

Il Senato della Repubblica è stato inteso dalla politica come il tempio della democrazia; è mai possibile che dobbiamo procedere sulla strada della comunicazione? E prima la comunicazione del «portiamo il 3 luglio in Aula il provvedimento»; e poi la comunicazione del «cominciamo la discussione generale», e ora l'altra del «lavoriamo il sabato e la domenica».

Per quanto riguarda il sabato e la domenica, signor Presidente, c'è soltanto un fine settimana in cui poter lavorare e poi, tra le altre cose, per quanto mi riguarda, il sabato c'è la preparazione, come *lectio divina*, al brano del Vangelo del giorno dopo: ora c'è il ciclo del Vangelo di Matteo e io proprio non vorrei mancare a queste occasioni. *(Applausi dai Gruppi GAL, FI-PdL XVII e M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei un po' ricordare ai colleghi il dibattito di questa mattina. Pensate che questa mattina tutti parlavamo di tagliola: si diceva che sicuramente nella Capigruppo ci avrebbero messo la tagliola, ma non hanno avuto il coraggio di farlo. *(Applausi dal GruppoM5S)*. Però, non hanno avuto il coraggio di farlo per ora, perché nella Conferenza dei Capigruppo quella parola è rimasta nell'aria, come un ectoplasma che girava nella sala. La maggioranza, in quella sala, in quella Conferenza dei Capigruppo, ci ha chiesto se siamo disponibili a rinunciare al dibattito e se siamo disponibili a rinunciare agli emendamenti. Perché dovremmo farlo? A fronte di che cosa? Cari colleghi, io rinuncio al dibattito e rinuncio agli emendamenti - sembra che si debba rinunciare al demonio *(Applausi dal Gruppo M5S)*-il problema è però quello di capire quali sono le priorità di questa maggioranza e soprattutto di questo Governo, perché mi sembra di aver capito che la priorità non è tanto della maggioranza, quanto del Governo. La priorità è quella di rispettare i tempi e la data fatidica dell'8 agosto, perché il nostro Presidente del Consiglio si deve fare un *selfie* con dietro il calendario e la scritta: «8 agosto. Ce l'ho fatta!»? *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-MovX e Misto-ILC e del senatore Malan)*. Oppure, parlando in modo costruttivo, la priorità sono i contenuti? Perché, cari colleghi, se la priorità sono i contenuti, visto che lo avete fatto voi in 7a Commissione cultura, rimando al mittente chi dice che stiamo facendo ostruzionismo. Noi stiamo facendo «costruzionismo», non ostruzionismo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bonfrisco)*.

Stiamo parlando di 8.000 emendamenti. Io parlo per me e non per gli altri colleghi, anche se sono solidale con i colleghi degli altri Gruppi, che hanno deciso di presentare, in modo costruttivo, tutti quegli emendamenti. La Lega ne ha presentati 80 su 8.000 e avete la faccia tosta di venirci a chiedere di ritirare gli emendamenti! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bottici)*. Avete la faccia tosta di venire a chiederci di ritirare 80 emendamenti su 8.000. In quegli 80 emendamenti abbiamo fatto delle proposte e delle richieste specifiche al Governo, anche dicendo: «Va bene, di quegli emendamenti ne consideriamo solo alcuni». La risposta è arrivata oggi in Commissione dal Sottosegretario, che mi ha detto molto chiaramente che non sono ricevibili, perché vogliamo fare la Padania. Caro Sottosegretario e caro presidente Zanda, se questa è la risposta del Governo alle nostre proposte costruttive, allora: grazie e arrivederci!

Aggiungo un'altra cosa importante: questo non è ostruzionismo, perché se gli uffici hanno dichiarato

che questi emendamenti sono ammissibili, vuol dire che questo non è ostruzionismo e che questi emendamenti meritano una risposta politica, che sia in Assemblea o fuori, o in Commissione, come avevamo richiesto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aute M5S)*. Essi meritano una risposta politica, che questo Governo allo sbando ancora non ha dato.

Sui tempi, signor Presidente, ci sono 8.000 emendamenti, che dovrebbero diventare 5.000, a quanto pare. Come abbiamo detto in più di un'occasione, nelle scorse Conferenze dei Capigruppo e anche oggi, non ce la faremo mai a portare a termine il dibattito entro l'8 di agosto. Non ce la faremo mai entro l'8 di agosto, lavorando sette giorni su sette, per tredici ore al giorno. Non ce la faremo mai! Lo ha detto molto chiaramente anche il presidente Zanda, cari senatori del Partito Democratico e della maggioranza. Non ce la farete e non ce la faremo mai ad arrivare alla votazione entro l'8 di agosto.

Il problema è che i vostri Presidenti, cari colleghi di maggioranza, mi ricordano un po' quei capitani che, durante la Seconda guerra mondiale, hanno portato i loro soldati a fare la ritirata di Russia, pur nella consapevolezza che molti comunque non ce l'avrebbero fatta: bisognava camminare sette giorni su sette; bisognava conseguire l'obiettivo, perché ne valeva la vita - in questo caso vale portare a casa un provvedimento e un emendamento - pur sapendo che molti non ce l'avrebbero fatta.

Colleghi - l'ho detto in modo ironico - il Gruppo della Lega non è disponibile a votare un calendario del genere, perché vogliamo parlare di contenuti e vogliamo che la Costituzione sia trattata nei tempi consoni. Se volete però sfidarci sui tempi, noi ci stiamo. Il nostro Gruppo è mediamente giovane, per cui se ci mettete ventiquattr'ore al giorno qui in Aula, noi ci stiamo; sarete voi, però, a dover mantenere il numero legale, voi. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bisinella)*. Siamo certamente disponibili a confrontarci in Aula, emendamento per emendamento, articolo per articolo; confrontiamoci!

Il presidente Zanda si è sentito mortificato dall'attacco dei colleghi del Movimento 5 Stelle nel momento in cui è intervenuto. Presidente Zanda, da senatore, ma soprattutto da cittadino italiano, mi sento mortificato per come state trattando la Costituzione e le riforme. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII,M5S, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(La senatrice Bencini fa cenno di voler intervenire)*.

Senatrice Bencini, per il Gruppo Misto è già intervenuta la senatrice De Petris; ha preso la parola anche la senatrice Bignami, sia pure solo per una battuta.

Prego, senatore Petrocelli.

PETROCELLI *(M5S)*. La ringrazio, signor Presidente.

È nostra intenzione chiaramente dare la disponibilità affinché sia possibile affrontare questo provvedimento in maniera seria. Ho già detto nel corso della Conferenza dei Capigruppo che siamo disponibilissimi ad andare anche oltre l'8 agosto, che è una data di caduta del provvedimento che comunque non possiamo condividere. Andiamo dunque anche oltre l'8 agosto.

Se in questo momento, però, sono in votazione due proposte di calendario ben precise - quella della senatrice De Petris e quella del senatore Paolo Romani - dal nostro punto di vista saremmo favorevoli a mantenere il calendario originario, fatta salva la piena disponibilità a lavorare da parte del Movimento 5 Stelle, che non ha da andare in vacanza, non ha da andare da nessuna parte. Siamo disponibilissimi a continuare a lavorare qui, come ho detto nel corso della Conferenza dei Capigruppo, perché per questo siamo pagati, anche oltre l'8 agosto, anche tutto il mese di agosto, magari anche arrivando sperabilmente a settembre, quando potrebbero davvero decantare le questioni che invece il presidente Renzi e la maggioranza vogliono accelerare. Questa è la nostra posizione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, credo che siamo tutti ben consapevoli dei temi che sono all'ordine del giorno della nostra attività in questo periodo, che anticipa l'interruzione estiva, e in quello successivo a questa stessa interruzione. Abbiamo il dovere di

approvare provvedimenti di carattere istituzionale e, allo stesso tempo, di carattere economico-sociale. Nel mese di settembre saremo chiamati ad approvare la legge di stabilità, con le caratteristiche impegnative che sono collegate ai vincoli che ci legano all'Unione, per un verso, e agli ambiziosi obiettivi di riduzione della pressione fiscale in termini strutturali, per l'altro. Così come all'esame di questo Senato è anche il disegno di legge delega sul lavoro, che vorrebbe realizzare una riforma complessiva del nostro mercato del lavoro, dalle sue istituzioni alle sue regole.

Necessariamente le riforme istituzionali possono ragionevolmente procedere solo se ricevono dal Senato questa prima approvazione nei tempi che abbiamo ipotizzato. Non approvare la riforma costituzionale prima della pausa estiva significherebbe inevitabilmente rinunciarvi. C'è un'equazione inesorabile tra il percorso temporale che questo calendario prevede e la fine della riforma costituzionale. Non potremo in alcun modo discuterne a settembre, per le ragioni che ho prima ricordato, per la legge di stabilità, per la legge delega sul lavoro, per quelle misure di carattere economico e di carattere sociale che sono necessarie per affrontare una depressione economica che si sta aggravando in Europa e non solo nel nostro Paese.

In questo contesto, abbiamo chiesto alle opposizioni non solo di ritirare *pro quota* gli emendamenti proposti, ma soprattutto di concentrare l'attenzione parlamentare - come ricordava prima il collega Paolo Romani - sui pochi nodi che sono ancora ritenuti irrisolti dal dibattito parlamentare. Abbiamo chiesto di concorrere cioè ad un lavoro parlamentare proficuo attraverso la concentrazione del dibattito su questi pochi ma significativi temi, favorendo così anche quell'iniziativa politica che spetta al Governo per rimuovere le ragioni di molte opposizioni.

In assenza di questa disponibilità, che fino ad ora non è stata consentita dalle opposizioni, si è imposta la necessità di prospettare un calendario più impegnativo, che ci consenta ragionevolmente l'approvazione della riforma costituzionale prima della pausa estiva. Credo quindi che il tempo che ci è dato prima dell'avvio del nuovo calendario parlamentare, che oggi mi auguro l'Aula vorrà approvare, dovrà essere impiegato per il dialogo tra il Governo e i Gruppi parlamentari e tra gli stessi Gruppi parlamentari, perché continuo a pensare che prevalga in quest'Aula la volontà di una riforma costituzionale: rinunciare alla quale significherebbe aggiungere alla crisi economica e sociale una crisi di sistema, una crisi istituzionale quale si produrrebbe con quella induzione al circuito vizioso della sfiducia che si produrrebbe - insisto - non producendo una riforma attesa da molto tempo.

Per questo noi ribadiamo il nostro consenso a quel calendario e la nostra opposizione alle altre proposte che sono state qui formulate. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, è evidente che nell'Aula c'è un clima molto teso. Il dibattito e la dialettica su un tema così conflittuale possono portare a volte gli animi ad esasperarsi. Spero davvero che ci possa essere un momento di resipiscenza da parte di ognuno di noi, di una tranquillità che non significa subire la delicatezza del dibattito che caratterizza queste ore e caratterizzerà i prossimi giorni. È un invito il mio, che evidentemente lascia il tempo che trova, ad evitare le dimensioni della personalizzazione del dibattito e della dialettica, una dimensione molte volte squisitamente personale o di gruppi che potrebbe inficiare la nobiltà del dibattito che ha caratterizzato questi giorni e che caratterizzerà i prossimi.

In merito al calendario approvato a maggioranza nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, devo sottolineare che questo pone equamente due esigenze sullo stesso piano: si offre ulteriore tempo alla riflessione e all'approfondimento, ma si prende equamente in considerazione anche l'altro tempo, quello della decisione, che non può essere ulteriormente rimandato, così come posto puntualmente alla nostra attenzione pochi minuti fa dal senatore Sacconi.

Pertanto, a nome del Gruppo che tento di interpretare, evidentemente in questo caso a maggioranza, dichiaro di condividere quanto approvato nella Conferenza dei Capigruppo. Non dobbiamo avere paura dell'orario e di affrontare un tema così delicato avendo ancor più tempo a disposizione. Peraltro, abbiamo avuto a disposizione molto tempo per dibattere prima delle Commissioni, durante le

Commissioni e poi nella discussione di queste ore. Credo, pertanto, che sia arrivato anche il momento della decisione; altrimenti ciò vorrebbe significare che non vogliamo portare a termine nulla e che non vogliamo si realizzi nulla in tempi ragionevoli. *(Applausi del senatore Olivero)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, mi associo anch'io alla proposta di calendario approvata in sede di Conferenza dei Capigruppo. A questo punto, mi sembra veramente difficile sostenere che non vi sia un atteggiamento ostruzionistico volto ad impedire di proseguire, con serenità e raccogliendo le sollecitazioni dell'opposizione in quest'Aula, i nostri lavori per arrivare alla conclusione del dibattito.

Ritengo che come maggioranza abbiamo il diritto e il dovere di dare un segnale, soprattutto a chi sta fuori, della volontà di portare avanti il discorso delle riforme con disponibilità e confronto in questa sede, ma anche con altrettanta fermezza. Pertanto, siamo favorevoli al calendario che è stato comunicato.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato tutti i Capigruppo. Adesso, se ci sono senatori che intendono presentare altre proposte, possono intervenire per un minuto di tempo ciascuno.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Non voglio far perdere tempo e quindi leggo velocemente la mia proposta.

Essa prevede che domani, mercoledì 23 luglio, si esamini per primo il disegno di legge n. 1563, cultura e turismo: visto che il suo esame in Commissione è concluso, non si capisce perché dobbiamo aspettare fino al 28 luglio, anche perché scade il 30 luglio; altrimenti saremo obbligati a vedere posta la questione di fiducia su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiediamo, poi, che giovedì 24 luglio vengano svolte l'informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione a Gaza - prima che Gaza sparisca del tutto - e l'eventuale conclusione del disegno di legge n. 1563. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Venerdì prossimo potremmo esaminare il decreto-legge n. 91. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Per favore, non riusciamo neanche a sentire la proposta.

COTTI *(M5S)*. Da lunedì 28 potremmo riprendere l'esame dei disegni di legge costituzionali.

Quanto agli orari, concordo con quelli proposti della maggioranza, ad eccezione del fatto che stabilirei una pausa tra le ore 21 e le ore 22, per consentire di cenare, magari spostando l'orario di fine della seduta da mezzanotte all'una. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Inoltre, la prossima settimana potrebbero essere inseriti altri decreti in scadenza ad agosto o a settembre, sospendendo eventualmente l'esame della riforma costituzionale.

Consegno alla Presidenza la proposta scritta.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, esprimo un voto in dissenso dal mio Gruppo.

Segnalo ai colleghi e a chi ci ascolta che in questo modo non stiamo offrendo un buon servizio ai nostri concittadini. Questo modo di operare per una riforma costituzionale che dovrebbe raccogliere il massimo consenso possibile perché regola la vita...

PRESIDENTE. Senatore Campanella, le ho dato la parola per un minuto di tempo per avanzare una proposta. In questo momento, non può esprimere il dissenso dal Gruppo; può solo avanzare una proposta.

È una discussione limitata soltanto alle proposte di variazione al calendario. Non apriamo questo varco. Se lei propone una modifica in un minuto ha tutta la possibilità di farlo perché il Regolamento glielo consente.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Proponiamo di interrompere la discussione sulle riforme e di riprenderla dopo la pausa estiva al fine di avere il tempo di raffreddare gli animi e di fare un ragionamento che possa risultare utile per i nostri concittadini.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, rispetto al calendario proposto dal presidente Romani credo che domani con la massima urgenza si debbano trattare le questioni di politica estera, come è stato ben detto prima, visto che la situazione in Palestina è gravissima e quella in Ucraina non è da meno, e subito dopo trattare uno dei principali problemi del nostro Paese che è la lotta alla corruzione. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-ILC e Misto-MovX)*. È quello che vogliono i cittadini! Calendarizziamo subito il disegno di legge sulla lotta alla corruzione.

Quindi la mia proposta è in questi termini: lo stesso calendario proposto; in aggiunta domani discussione in materia di politica estera e nella seduta successiva inizio della discussione del disegno di legge anticorruzione.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, mantenendo gli orari proposti dal Partito Democratico (quindi, iniziare alle 9,30 e terminare alle 24, sabato e domenica compresi) propongo di posticipare i disegni di legge di riforma costituzionale al disegno di legge anticorruzione. In subordine inserire, se vogliono mantenere le riforme costituzionali per il capriccio del *Premier*, dalle 24 fino alla riapertura dei lavori d'Aula, l'esame delle mozioni di sfiducia per i ministri Lorenzin, Guidi, Poletti e Alfano che sono sicuramente indicativi di quale Governo sta proponendo le riforme costituzionali! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, se facessimo una cosa ragionevole del tipo che il mercoledì e il giovedì pomeriggio... *(Brusio)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Non si sente nulla. Alziamo il volume, per favore!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, dovrebbe parlare sempre lei che ha una voce stentorea. Dovrebbe fare il portavoce di tutta l'Aula. *(Ilarità)*. Comunque, grazie per la collaborazione. *(Brusio)*.

Per favore, un po' di silenzio. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Propongo di esaminare in Aula tutti i decreti-legge in scadenza e occuparci, invece, della riforma della nostra Costituzione esclusivamente tutti i mercoledì e i giovedì pomeriggio. Si può procedere in questo modo. Arriveremo a Natale, pace, però lo faremo. Non avremo poi il problema della legge di stabilità, non avremo il problema del decreto competitività in scadenza, non avremo il problema di tutti i decreti-legge blindati perché non c'è tempo.

Concludo, dicendo che il giovedì pomeriggio non ci saranno le risposte dei nostri Ministri, ma penso che per qualche mese potremo farne a meno.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, in questi giorni le televisioni e i giornali non fanno altro che parlare di quello che sta succedendo con la nave Concordia, forse perché vogliono distogliere l'attenzione da questa ignobile riforma del Senato.

Facendomi forte di quello che lei ha detto nel 22° anniversario dell'incidente alla Moby Prince, e cioè che è urgente costituire una Commissione di inchiesta per le stragi irrisolte in Italia, chiedo, per cortesia, di prendere in considerazione di poter parlare della strage avvenuta a Livorno sulla Moby Prince rispetto alla quale noi come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un disegno di legge con cui proponiamo di istituire una Commissione di inchiesta parlamentare.

Questo in rispetto non solo dei familiari delle vittime, ma anche della sua stessa volontà, signor Presidente, e della volontà espressa dal senatore Matteoli sullo stesso, identico motivo qualche giorno prima dell'elezione del sindaco di Livorno.

Quindi, se siamo tutti d'accordo, vorrei che la prossima settimana fosse questo il calendario.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio questa proposta di modifica del calendario dei lavori... *(Commenti del Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Scusate, non voglio proteste. Noi applichiamo il Regolamento. Chiunque può fare una proposta in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Ho dato un minuto, e scaduto il tempo si spegnerà il microfono.

CRIMI *(M5S)*. Sarò velocissimo, ma spero che il minuto inizi adesso.

La mia proposta è la seguente. Queste riforme costituzionali andranno in vigore nel 2018, salvo che qualcuno non ci dica qualcosa di diverso, ad esempio che c'è l'intenzione di far sciogliere prima le Camere da chi detta legge in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Se andranno in vigore nel 2018, possiamo allora anche rimandarle a settembre.

Nel frattempo, ribadisco la proposta fatta ieri: cominciare con i decreti, compreso quello sull'anticorruzione, e mettiamoci dentro l'inizio della discussione sul disegno di legge che oggi ho depositato per un *referendum* consultivo preventivo rispetto alle riforme costituzionali, in cui si chiede ai cittadini se vogliono un Senato elettivo, la riduzione dei deputati, l'immunità, la riduzione delle indennità. Mettiamoci tutti i quesiti che insieme possiamo costruire.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, nonostante il fatto che adesso tutti facciano i conti matematici dopo che nella Conferenza dei Capigruppo avevo già illustrato...

PRESIDENTE. No, senatore Marton, lei deve avanzare una proposta.

MARTON *(M5S)*. Va bene. Come già richiesto l'altro giorno, si dovrebbero trattare prima i decreti in ordine di scadenza, il decreto-legge sull'anticorruzione subito dopo, rimandando a settembre la riforma costituzionale.

In subordine, quanto agli orari delle sedute: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 23, escludendo il sabato mattina per chi deve partecipare alle funzioni religiose.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. La proposta di modifica che avanzo io è la seguente: domani discussione delle mozione di sfiducia per i ministri Guidi, Poletti e Alfano. Giovedì incardiniamo il provvedimento per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, che aspetta da più di un anno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Giovedì pomeriggio si svolgerà il *question time*, perché è giusto che le interrogazioni abbiano una risposta. Da venerdì iniziamo la discussione del decreto-legge cultura, perché va in scadenza, e a seguire il decreto-legge n. 91 anch'esso in scadenza.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Io propongo di sospendere la discussione del disegno di legge costituzionale e di dargli il respiro ampio di cui necessita, sollecitando anche l'attenzione della pubblica opinione, spostandolo opportunamente all'8 settembre. Prima si dovrà affrontare il decreto-legge n. 91, che scadrà il 24 agosto, che si occupa di temi che vanno dalla mozzarella di bufala al *made in Italy*, dalle bonifiche alle aree militari, dalla gestione dei rifiuti fino allo spalma-incentivi sulle rinnovabili, e da ieri sera alle 22,20 anche dell'Ilva, sostituendo il sesto decreto sull'Ilva.

Si paventa, perché non ci saranno i tempi, che il Governo chiederà la fiducia. Quindi credo che sia necessario interrompere adesso l'Aula per permettere alle Commissioni 5a e 13a... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, chi ha affastellato i lavori con la decretazione d'urgenza abusiva? Chi ha invitato al ritiro degli emendamenti in Commissione? È sempre il Governo, che è responsabile di questa...

PRESIDENTE. Senatore, avanzi la sua proposta.
ENDRIZZI *(M5S)*. La questione degli emendamenti non è tecnica: lo ha detto...
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, qual è la sua proposta?
ENDRIZZI *(M5S)*. Se mi consente, in un minuto...
PRESIDENTE. Vogliamo ascoltare la proposta di variazione del calendario e non la motivazione.
ENDRIZZI *(M5S)*. La mia proposta di variazione di calendario è quella di anteporre la discussione dei decreti-legge e dare tempo in questo arco di tempo, al Governo di riflettere su quello che ha sentito: sciogliere i nodi dell'incandidabilità dei condannati, dimezzare il numero dei parlamentari, togliere l'immunità parlamentare. A quel punto, con un Senato forse elettivo, vedrà che forse gli emendamenti cadranno da soli e si risolleverà la democrazia.
LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere urgentemente un'informativa, da parte del ministro Padoan, a proposito delle raccomandazioni dell'Ecofin e di quanto ci chiede l'Europa, della riforma dell'istruzione e della formazione, della riforma del lavoro e del *welfare* e della riforma della giustizia, perché in politica le bugie non servono, senatore Zanda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, partirei dalla sospensione dell'esame di questo disegno di legge per occuparci dei decreti cultura, competitività e delega al lavoro. Queste le risposte che dovremmo dare: un po' per i tempi stretti dei decreti e poi perché, per quanto riguarda la delega, dovremmo dare risposte, visto che questo Paese chiede lavoro e ha un alto tasso di disoccupazione.
Sul disegno di legge attuale che stiamo vagliando, visto che non siamo attualmente dei buoni Costituenti (mi sembra sia evidente), ricostituiamoci facendo pragmaticamente quello che serve. Dopodiché, andremo a discutere di questo disegno di legge. C'è tempo. Il Paese non muore se il Senato non viene riformato. Il Paese va a picco per altri motivi.
FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, complimenti per la disponibilità, finalmente, a lavorare di più.
La mia proposta è la seguente. Come segnalato da uno dei senatori di questa parte dell'emiciclo, la Costituzione tutela le confessioni religiose. Quindi, fermo restando l'orario di Aula dalle 9,30 a mezzanotte, propongo di tutelare le confessioni religiose lasciando libere le giornate di sabato e domenica e, invece, per essere concordi e solidali con gli italiani che non vanno in vacanza, di rinunciare alla pausa estiva; quindi, di procedere oltre l'8 agosto, fermo restando la tutela del 15 agosto che, comunque, per la nostra religione è una festa.
Propongo poi di: posporre le riforme costituzionali, che noi non riteniamo fondamentali, a ottobre; rimettere al centro il Parlamento, utilizzando la mattina per le discussioni in Aula e tutto il pomeriggio, fino a mezzanotte, per analizzare i vari disegni di legge depositati nelle Commissioni e mai analizzati (facendo quindi del Parlamento una vera sede di discussione dei disegni di legge, a partire da quello anticorruzione) e poi discutere il *referendum* consultivo per le riforme costituzionali, in modo che a ottobre sapremo che cosa vogliono i cittadini e quindi tutti noi potremo adempiere al nostro ruolo di portavoce...*(Il microfono si disattiva automaticamente)*.
PRESIDENTE. La ringrazio.
CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Avremo il *record* delle cinquanta proposte di variazione del calendario.
CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, stranamente devo quasi convenire con il calendario proposto dal senatore Zanda, perché ho appena ricevuto la telefonata di un amico che non sono riuscito a convincere.
PRESIDENTE. Non voglio le motivazioni, né deve far entrare in Aula i suoi amici.
CASTALDI *(M5S)*. Mi ha detto di fare presto a riformare la seconda parte della Costituzione perché

lui non ha da mangiare per i suoi bambini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
Oppure fate subito a dare l'immunità e a far entrare i consiglieri regionali delinquenti in Senato. Fate subito! *(Commenti dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. Senatore Castaldi, lei deve fare una seria proposta di variazione del calendario. Non ammetto questo modo di comportarsi.
CASTALDI *(M5S)*. Io accetto il calendario proposto dal senatore Zanda ma, visto che lunedì iniziamo i lavori alle ore 11, diversamente dagli altri giorni, propongo di iniziare alle ore 6, con il disegno di legge anticorruzione. Successivamente, mi accodo alla proposta del partito sdemocratizzato. *(Commenti dal Gruppo PD)*.
FORNARO *(PD)*. Bravo! Bravo!
PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, la mia proposta è di inserire come argomento principale ciò di cui i cittadini hanno bisogno: reddito di cittadinanza come primo provvedimento di cui si deve discutere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
Secondo punto è l'anticorruzione.
Terza cosa: il disegno di legge che esclude dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni e dalle Province per i servizi educativi, culturali e socio-assistenziali, della carissima senatrice Montevecchi.
Poi, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fallimento della Deiulemar: fortunatamente la settimana scorsa proprio su questo fallimento i giudici hanno dato diversi anni di galera a questi banditi.
Ovviamente, infine, noi siamo disposti a dialogare sulla riforma costituzionale, quindi proponiamo un *referendum* consultivo nel quale i cittadini sceglieranno realmente cosa vogliono all'interno della Costituzione.
SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, nell'ottica di maggiorare la quantità di lavoro svolto, propongo di fare tre sessioni, dal lunedì al sabato, una al mattino, una al pomeriggio e una serale. In quella mattutina, propongo di gestire tutti i disegni di legge: reddito di cittadinanza, legge anticorruzione, sfiducie e quant'altro. Al pomeriggio, se volete andare avanti con questa modifica scellerata, va bene. La sera propongo di andare avanti in Commissione, fino alle ore 23, con i decreti-legge in scadenza. Facciamo alcuni esempi: il codice identificativo sulle divise, la cui trattazione dovrebbe essere avanzata in fase avanzata di trattazione in 1a Commissione, oppure la Commissione d'inchiesta sulla TAV, visto che vi sono stati anche venti arresti in questo ambito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, nell'ordine (così facciamo subito), potremmo ricevere la comunicazione da parte del Ministro degli affari esteri su quello che avviene a Gaza, così finalmente capiremo che tutto il problema, come sempre, è concentrato sulle alture del Golan e sui depositi di gas che sono in mano ai palestinesi. Così forse iniziamo a capire. *(Applausi della senatrice Bottici)*.
Propongo, poi: il disegno di legge anticorruzione; il decreto-legge n. 91 sulla competitività; il decreto-legge cultura; appena torna dalla Camera, il decreto-legge n. 90 sulla pubblica amministrazione; l'inserimento della riforma portuale che stiamo discutendo in Commissione da nove mesi e che sarebbe il caso di portare in Aula; infine, l'esame delle mozioni che riguardano l'usura. Abbiamo presentato una mozione che riguarda il tema dell'usura (che sarà molto importante per gli italiani, visto che stanno soffrendo), e una mozione che riguarda l'energia, con la quale finalmente capiamo come vogliamo intervenire sull'energia: sono le mozioni nn. 176 e... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.
PRESIDENTE. Tempo scaduto. Bastano già queste cose.
GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, propongo un calendario estremamente simile a quello proposto dalla collega Fattori, con l'aggiunta di lavorare anche durante Ferragosto e di inserire al primo posto nell'ordine di discussione il decreto-legge sulla competitività.

PRESIDENTE. La ringrazio anche per la brevità.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, propongo che nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 si prenda in esame il decreto-legge n. 91 sulla competitività, che scade il 25 luglio; che nelle giornate di lunedì e martedì si affronti il decreto-legge sul turismo, che scade il 30 luglio; che mercoledì 30 e giovedì 31 si affronti il decreto-legge n. 90 sulla pubblica amministrazione e, a seguire, il decreto-legge n. 92 in materia carceraria e, solo a seguire, il disegno di legge di riforma costituzionale.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, sarò brevissimo. Propongo una modifica del calendario cercando di fare una sintesi rispetto alle varie proposte. Propongo, quindi, di lavorare dal lunedì al venerdì, con orari dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21, senza la chiusura per le ferie ad agosto, così da poter avere tutti la possibilità di approfondire il dibattito sulle riforme costituzionali.

Inoltre, per cercare di venire incontro al senatore Zanda, chiedo che per martedì 29 luglio venga calendarizzato il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, in modo tale che il senatore Zanda potrà uscire fuori e dire che parla anche di lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, propongo di modificare il calendario approvato in Conferenza dei Capigruppo interrompendo la discussione di questo disegno di legge, che non è affatto ampiamente condiviso, com'è dimostrato, per inserire lunedì la discussione sul decreto *art bonus* perché la Commissione è pronta e, quindi, si potrebbe tranquillamente trattare. A seguire, propongo di inserire il disegno della Commissione antimafia dato che la stessa la scorsa settimana è andata a L'Aquila e all'audizione non era presente neppure il sindaco e si stanno per elargire 6 o 7 miliardi.

PRESIDENTE. Qual è la proposta? Queste cose di contorno non sono pertinenti.

BLUNDO *(M5S)*. La proposta è di inserire un disegno di legge della Commissione d'inchiesta per valutare.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, accogliendo le richieste sia di sinistra che di destra, ma soprattutto nostre, propongo di istituire una sorta di *constitutional friday*. *(Applausi del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Si esprima in italiano, per favore.

LUCIDI *(M5S)*. Il venerdì costituzionale consente di riservare la discussione di queste riforme serie e partecipate alla giornata di venerdì e proseguire con i temi che interessano davvero gli italiani nell'orario seguito finora.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, propongo di incardinare domani il disegno di legge sulla ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese, anche per dare seguito all'esito referendario del 2011. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chiedo di inserire una seduta di *question time* per giovedì pomeriggio, cui far seguire la discussione della mozione di sfiducia del ministro Alfano, del decreto cultura, del decreto n. 91 sulla competitività e alla fine della riforma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, la mia proposta è di discutere in Aula domani il decreto

art bonus. I miei colleghi del Partito Democratico se ne assumeranno la responsabilità se domani questo decreto non arriverà in Aula.

PRESIDENTE. La proposta; per favore, senatrice Montevecchi.

MONTEVECCHI *(M5S)*. È importante.

PRESIDENTE. È importante che lei faccia la proposta di modifica del calendario.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ai fini del voto del calendario è importante perché questo decreto rischia di non essere esaminato a dovere se domani non arriva in Aula poiché la scadenza è il 30 luglio e metterlo in Aula il 28 significa non esaminarlo.

A seguire propongo di discutere il decreto *art bonus*, quello vero, che si occupa di cultura e turismo, e di inserire l'informativa del Ministro degli affari esteri su quanto succede a Gaza perché ci piacerebbe sapere qual'è la nostra posizione e quali sono le prospettive.

Proponiamo di discutere in seguito il decreto-legge n. 91 sulla competitività e, quindi, il disegno di legge anticorruzione che latita e attende da lungo tempo di essere calendarizzato. Ci dimostrassero che non era solo uno *slogan* di campagna elettorale. Infine, propongo di inserire in calendario la discussione della riforma del Titolo V della Costituzione e annessi.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io colgo lo spunto del senatore Zanda, che ci stimola ad occuparci dei bisogni dell'Italia e degli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Faccia la sua proposta.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Non considero quindi nella mia proposta questa inutile riforma costituzionale, ma propongo nell'immediatezza la discussione del suo provvedimento, presidente Grasso, l'Atto Senato n. 19 e collegati, che da un anno e mezzo sta prendendo polvere in un cassetto della Commissione giustizia di questa Camera *(Applausi dal Gruppo M5S)* ed è sollecitato solo dal Movimento 5 Stelle, anche perché di dotarci di una seria legge anticorruzione ce lo chiede l'Europa.

A seguire, propongo di esaminare i provvedimenti in materia di falso in comunicazioni sociali e falso in bilancio, autoriciclaggio e conflitto di interessi, secondo un calendario che preveda orari dalle 9,30 fino a mezzanotte, ad oltranza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, io propongo la sospensione della discussione del disegno di legge costituzionale finché non verranno svolte all'interno dell'Aula le quattro mozioni di sfiducia per i ministri Lorenzin, Poletti, Guidi e Alfano, visto che è un disegno di legge del Governo che non merita nessuna fiducia, quindi prima risolviamo questa questione, poi semmai proseguiamo la discussione sul disegno di legge costituzionale.

Propongo inoltre di inserire la discussione del decreto anticorruzione e dei decreti in scadenza, proseguendo con gli orari dalle 9 alle 21, con pausa pranzo dalle 14 alle 16. *(Applausi del senatore Cappelletti).*

PRESIDENTE. Devo sospendere la seduta per pochi minuti per raggruppare le materie su cui votare.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, concordo sulla proposta di lavorare in Aula fino alle 24, il Movimento 5 Stelle è pronto, però chiederei di allungare la pausa per i lavori di Commissione anziché dalle 13,30 alle 15, dalle 13,30 alle 17 perché abbiamo diversi provvedimenti in scadenza e propongo la calendarizzazione di due mozioni, la n. 166, la moratoria sugli inceneritori, a prima firma della senatrice Nugnes, e la mozione sul declassamento dei Siti di Interesse Nazionale, in virtù della recente sentenza del TAR Lazio che ha bocciato proprio il declassamento dei SIN. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, volevo aggiungere alle altre la mia proposta, che è di sospendere l'esame della riforma costituzionale e di dare più tempo alla Commissione giustizia per poterci dedicare appieno al disegno di legge n. 1052 sull'omofobia, che da mesi giace in fondo a non si sa quale cassetto, in modo tale da avere la possibilità di analizzarlo meglio e di giungere a conclusione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda gli orari, non ci tiriamo indietro perché lavoriamo come tutti gli altri italiani fuori di qui e non abbiamo il problema di dover disdire le vacanze che sono state prenotate da tempo, perché sicuramente è anche questo il motivo di questa accelerazione.

Siamo quindi disposti a lavorare da mattina a sera, anche a notte inoltrata.

DE PIN *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, la mia proposta è di mantenere la seduta dedicata al *question time*, spostandola magari al pomeriggio di venerdì, perché trovo giusto che il Governo risponda alle nostre istanze.

Noi siamo ben disposti a lavorare e chiedo al Governo di fare la sua parte. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella e Barozzino)*.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per pochi minuti, per permettere alla Presidenza di raggruppare le molte materie delle quali è stato chiesto l'inserimento nel calendario dei lavori in maniera da poter procedere poi alle votazioni.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 18,57).

La seduta è ripresa. Prego i colleghi di raggiungere il proprio posto perché si vota per alzata di mano.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei solo precisare, su incarico del presidente Romani, che la sua proposta di mantenere il calendario precedente a questa Conferenza dei Capigruppo comprende naturalmente la chiusura dei lavori di domani alle 18,45 per consentire ai senatori di partecipare alla votazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Questo era ovvio, non possiamo fare diversamente.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io intendo precisare che la mia proposta prevedeva la chiusura anticipata della seduta di domani. *(Ilarità)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voteremo le proposte di modifica del calendario secondo l'ordine di votazione previsto dal Regolamento, vale a dire dalla più lontana rispetto al calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo. Quindi, la prima votazione riguarderà la proposta di inserire ulteriori argomenti nel calendario dei lavori. Se questa proposta verrà accolta, si procederà partitamente alla votazione delle singole proposte di inserimento, a cominciare da quella della senatrice De Petris, che è la prima che è stata formulata.

Metto ai voti la proposta di inserire ulteriori argomenti nel calendario dei lavori.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di rimodulare il numero delle sedute e gli orari delle sedute stesse, anche oltre la data dell'8 agosto. *(Commenti delle senatrici Bottici e Lezzi)*.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di anticipare tutti i decreti-legge rispetto al disegno di legge di riforma costituzionale.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di rinviare l'esame della riforma costituzionale alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta, avanzata dal presidente Romani, di mantenere il calendario già vigente.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, voglio porre un tema importante: qualcuno aveva chiesto il rispetto delle minoranze religiose, che non è stato preso in considerazione. La Costituzione tutela le minoranze religiose, quindi il sabato e la domenica. *(Applausi dei senatori Cappelletti e Liuzzi)*.

Per me è molto importante che ciò sia messo in votazione, perché in ogni società civile si dà la possibilità di rispettare i giorni di culto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Forse non è stata bene attenta, senatrice Fattori. Con la seconda proposta è stata votata la proposta di rimodulare il numero delle sedute e gli orari delle sedute stesse, anche oltre la data dell'8 agosto. In questa rimodulazione è compreso anche il problema del sabato e della domenica che è stato prospettato. Così è andata.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 19,04)**

PRESIDENTE. Riprendiamo con l'ordine del giorno della seduta, proseguendo - non dimentichiamolo - con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

CIOFFI *(M5S)*. Abbiamo assistito ad una bella azione muscolare, con la quale volete continuare ad andare avanti su questa riforma, che evidentemente non è condivisa. Se pensate però che, allungando i tempi, riuscirete a portare a casa questa riforma, mandate pure un'ambasciata al Presidente del Consiglio per comunicargli che non ce la farete ugualmente, perché una riforma costituzionale o è condivisa o non è, e questo è un pre-concetto fondamentale.

Tornando all'articolo 1, al quale lei ci ha richiamato, Presidente, l'emendamento che vado ad illustrare riguarda l'articolo 55, quello che abbiamo alla base del discorso, nel quale è scritto che ciascun membro della Camera rappresenta la Nazione, mentre il Senato rappresenta le istituzioni territoriali.

Questa visione, così come quella che abbiamo visto poco fa, rappresenta un esercizio becero di potere, in quanto il potere viene concepito come azione, non già per tutelare l'interesse collettivo, ma in questo

caso l'interesse specifico. È quindi il concetto di potere a cadere e forse sarebbe il caso di ricordare che quello da cui dobbiamo liberarci per essere delle persone giuste e per fare cose giuste è liberarci dall'idea stessa di potere. *(Brusio)*. Scusate, so che non ve ne frega niente, perché tanto quello che diciamo non vi interessa.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, prego, continui pure il suo intervento.

CIOFFI *(M5S)*. Lo so che non è importante, perché tanto ce l'avete già scritta la riforma costituzionale. E, se anche non ce l'avete scritta e non ce l'avete in mente perché ce l'ha scritta uno solo, che comanda...

PRESIDENTE. Quale emendamento sta illustrando, senatore Cioffi,?

CIOFFI *(M5S)*. L'emendamento 1.1930, Presidente.

PRESIDENTE. Prego, allora.

CIOFFI *(M5S)*. È vero che dobbiamo illustrare un emendamento - e questo stavo provando a fare - però ribadisco che illustrare un emendamento ha un senso o non lo ha, quindi mi chiedo che senso ha continuare a parlare, visto che quello che diciamo non ha rilevanza. Tuttavia, poiché abbiamo parlato di un Senato che rappresenta le istituzioni territoriali, ci chiediamo perché dovrebbe configurarsi un Senato di questo tipo.

Nel 1774 un signore, inglese, ci ricordava che il Parlamento non dovrebbe essere un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi, ma l'Assemblea deliberativa di una Nazione con un solo interesse, quello dell'intero, della comunità, e non dovrebbe essere guidato di interessi locali, ma tendere al bene generale.

Questo concetto fu inserito anche nella prima Costituzione successiva alla Rivoluzione francese nel 1791, nella quale era scritto che i rappresentanti dei dipartimenti non sarebbero stati rappresentanti di un dipartimento specifico, ma dell'intera Nazione. *(Brusio)*. Che fatica!

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 19,09)**

(*Segue* CIOFFI). La Costituzione francese era basata sul principio di Montesquieu, a tanti caro, secondo il quale il Parlamento legifera e l'Esecutivo esegue, anche se qui l'Esecutivo non esegue niente perché pensa solo ad eseguire la propria volontà e non quella del Parlamento: ribadiamo sempre questo concetto, perché questa è la deriva verso la quale stiamo andando.

D'altra parte, l'inciso che i senatori rappresentano la Nazione prima era scritto nell'articolo 67 ed era legato al vincolo di mandato; ne parleremo quando arriveremo all'articolo 5. Però il concetto che rappresenta la Nazione è un fatto fondamentale, perché non può rappresentare gli interessi contrapposti di Regioni diverse o di istituzioni territoriali diverse. D'altra parte questa cosa ve l'ha detta anche il professor Della Mura, quando è venuto in audizione presso la Commissione affari costituzionali; vi ha raccontato tutte queste cose, quindi forse non c'è bisogno di ripeterle.

Però, quando dalla rappresentanza della Nazione si passa alla rappresentanza delle istituzioni territoriali, come saranno rappresentati gli interessi generali? In questo ci aiuta un'intervista che ha fatto il ministro Boschi (peccato che sia andata via); quando le hanno chiesto quanto lavoreranno i senatori, ha risposto che lavoreranno tanto, ma nella loro Regione. Ha detto che non saranno a Roma cinque giorni alla settimana, ma solo un giorno o forse due (non volendo mettere un limite); non siederanno a Palazzo Madama a tempo pieno, perché hanno il loro lavoro sul territorio.

Allora, ribadisco ciò che avevo detto l'altra volta: voi volete rendere il Senato una cosa inutile. Questo è il senso che volete dare: volete far percepire all'esterno che il Senato sia una cosa inutile, mentre il Senato è una cosa importante (ve l'hanno detto in tanti), è un'istituzione che esiste da tantissimo tempo. E quindi - anche qui il Governo non ha il coraggio di farlo - io provocatoriamente vi dissi di chiudere il Senato, se questo è quello che volete renderlo, e continuo a pormi questa domanda, alla quale il Governo non darà mai risposta.

D'altra parte, il concetto di Nazione è un concetto mazziniano (abbiamo una sua statua qua davanti, forse non la guardate mai). Mazzini diceva che i popoli devono essere liberi e uguali, avere coscienza di sé ed affermare la propria individualità e il proprio principio, insomma essere Nazione, laddove

l'umanità è il fine e la Nazione è il mezzo. Certo, è un concetto antico, ma forse andrebbe rivisto. Quindi, se la Nazione è il mezzo, come facciamo a non ribadire che i senatori rappresentano la Nazione?

Se ci fosse il ministro Boschi, le potremmo dire: è un'allucinazione, ministro Boschi, dire che il Senato sarà ridotto a un dopolavoro ferroviario, dove i senatori giocheranno a boccette per decidere se gli interessi della Campania siano più o meno importanti di quelli della Basilicata? Questa visione propone un modello caotico. E il caos non è forse l'anticamera di una svolta autoritaria, quella che già si intravede nell'Italicum? Fin qui la discussione sull'emendamento.

Ribadisco che questo modo di fare non è un bel vedere. Ci volete tenere qua, ci vogliamo stare a ragionare? Noi siamo disposti a ragionare fino a Natale; non è questo il problema. Spero solo che il Governo capisca quello che stiamo provando a fare. Stiamo provando a spiegare a voi che ci ascoltate - in linea squisitamente teorica ed ipotetica, naturalmente, perché il nostro lavoro sarebbe quello di ascoltarci, anche se diventa faticoso - perché questa riforma è sbagliata e perché noi ne contrastiamo tutta una serie di punti. Se volete far passare una riforma a maggioranza, questa non passerà al vaglio dei cittadini, perché non è possibile pensare che una maggioranza decida, ammesso che la maggioranza decida qualcosa e non decida solo il Governo. Forse siamo già arrivati a ribaltare il principio della separazione dei poteri tra l'esecutivo e il legislativo.

Tanti vi hanno detto che in questo modo verranno scelti il Presidente della Repubblica e i giudici della Corte costituzionale; e la rappresentanza della Nazione l'abbiamo mandata a carte quarantotto.

Ho cercato di dire l'altra volta che avrei fatto un intervento pacato e calmo. Anche oggi ho provato a fare un intervento pacato e calmo; però questa calma chissà quanto durerà ancora, perché, quando continueremo a vedere che quello di cui discutiamo non è preso in esame e non è preso in considerazione e voi fintamente voterete gli emendamenti per far vedere che siete democratici, quando democratici non siete, forse ci potremmo arrabbiare. Ma il problema non è che ci arrabbiamo noi, bensì che si può arrabbiare la gente qua fuori. E se si arrabbia la gente qua fuori, forse è ora che iniziate a scappare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per ricordare - visto che è già stato fatto dal Presidente della Camera dei deputati - che oggi un nostro ex collega, il senatore Giovanni Bersani, compie 100 anni (è stato senatore per tanti anni).

Quindi, vorrei che la Presidenza si associasse agli auguri di buon compleanno che gli sono stati rivolti alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Io mi associo, ma per correttezza devo sottolineare che la senatrice Puglisi ha chiesto di svolgere un intervento al riguardo, che abbiamo posposto al termine della seduta.

Comunque, visto il calendario che abbiamo, il tempo non ci manca!

Ripeto che la Presidenza si associa agli auguri al senatore Bersani, che ha compiuto 100 anni. Poi, quando vorrà intervenire, daremo la parola anche alla collega Puglisi.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei illustrare l'emendamento 1.1980, a cui ho già provveduto ad aggiungere la mia firma.

Si tratta di un emendamento al comma 1 che incide sull'articolo 55 della Costituzione e, in particolare, al quarto comma prevede la soppressione delle parole «, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione».

In sostanza, si parla delle funzioni delle Camere: mentre la riforma prevede che la Camera dei deputati sia titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed eserciti la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, prevede che il Senato concorra ad esercitare la funzione legislativa «nei casi e secondo modalità stabilite della Costituzione».

Con tale norma, quindi, viene introdotta una disparità di funzioni, con la quale prenderemo la strada

del superamento del bicameralismo perfetto.

A mio avviso, è importante studiare cosa ci porterebbe la fine del bicameralismo perfetto e quale utilità porterebbe al Paese. Potrebbe trattarsi di un'utilità nel senso di velocizzare i lavori del Parlamento, approvando leggi in minor tempo. Occorre, però, considerare il fatto che attualmente, mentre una Camera esamina un disegno di legge, l'altra Camera ne esamina un altro, e quindi lavorano tutt'e due contemporaneamente. Se la Camera dei deputati mantiene la funzione legislativa su tutto, è ovvio che non ci sarà alcun risparmio di tempo, tranne quel poco che si può risparmiare nei casi in cui un disegno di legge passi dalla Camera al Senato più di due volte; nella maggior parte dei casi, però, l'esame di un provvedimento si risolve al massimo con una terza lettura veloce. Quindi, il risparmio di tempo non sarebbe un granché, perché la Camera dei deputati dovrebbe comunque esaminare tutti i progetti di legge. Solo se si fosse prevista una differenziazione limitando fortemente i poteri di entrambe le Camere e dividendo letteralmente le materie in cui hanno competenza, si sarebbe potuto raggiungere un'effettiva riduzione dei tempi di approvazione delle leggi. Pertanto, non serve - ripeto - un granché a velocizzare i lavori del Parlamento.

A cosa può servire? A risparmiare dei soldi. Sinceramente non mi pare che tagliare semplicemente gli stipendi ai senatori possa ridurre le nostre spese in maniera significativa. La riduzione di spesa sarebbe stata molto più significativa se si fosse dato seguito alle proposte del Gruppo Movimento 5 Stelle di dimezzare il numero sia dei senatori che dei deputati accompagnato da un dimezzamento degli stipendi di entrambi. Praticamente, il monte stipendi di deputati e senatori si sarebbe ridotto ad un quarto consentendo un risparmio molto più alto di quello che si realizza con la presente riforma.

Perché, allora, far finire il bicameralismo perfetto? C'è chi ha fatto dei paragoni con altre realtà europee, per esempio, con la Germania dove c'è, effettivamente, una Camera che conta molto di più, il Bundestag, mentre il Bundesrat, che è l'espressione delle Regioni, ha molti meno poteri.

Bisogna però considerare che in Germania ci sono dei *Länder* che hanno molte più competenze legislative rispetto alle nostre Regioni. Ci sono Regioni molti forti: in questo senso il fatto che il Bundesrat, la Camera dei rappresentanti delle Regioni, abbia meno potere è bilanciato dal fatto che le Regioni ne abbiano molti.

Invece in questa riforma con la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione si depauperano le Regioni (immediatamente quelle a Statuto ordinario, dopo l'adeguamento anche quelle a Statuto speciale), si depaupera il monte competenze di queste stesse Regioni, indebolendole notevolmente.

Una Camera che rappresenta queste Regioni e che abbia dei poteri limitati, che ad esempio non possa esprimere la fiducia al Governo, non ha senso e non trova riscontro negli altri Paesi che hanno un bicameralismo imperfetto e che hanno una Camera delle Regioni che conta di meno della Camera principale.

Sinceramente, non riesco a vedere dove stia il vantaggio e dove siano le opportunità offerte da una riforma del genere. O meglio, forse riesco a vederlo perché i veri scopi di questa riforma sono poco confessabili e sono tutti indirizzati alla centralizzazione forte dei poteri in mano al Governo.

Addirittura, con l'eliminazione del bicameralismo perfetto si prevede una bizzarra elezione del Senato della Repubblica, che non è un'elezione, ma una nomina effettuata da consiglieri regionali. Questo ci lascia immaginare come andrebbero le trattative per decidere chi nominare nel Senato della Repubblica all'interno dei Consigli regionali, tra consiglieri regionali, e come verrebbero scelti i sindaci che dovrebbero far parte di questo Senato. Verrebbero scelti sicuramente con delle trattative tra segretarie di partito o all'interno dello stesso partito tra correnti per sistemare in maniera scientifica i propri uomini e dare ancora più poteri ai partiti politici a scapito degli elettori, che non potrebbero pronunciarsi per scegliere questo Senato della Repubblica.

Per questo motivo sono contrario al superamento di questa forma di bicameralismo perfetto. Non sono contrario per principio al superamento del bicameralismo perfetto, ma non è certo questa la risposta per avere un Parlamento più efficiente.

Piuttosto che questa riforma, che questo tipo di Senato, forse sarebbe il caso di pensare seriamente di

eliminarlo completamente e lasciare solo la Camera dei deputati, anche se la riforma che noi del Gruppo Movimento 5 Stelle prediligiamo è quella che prevede il dimezzamento del numero di deputati e di senatori e anche degli stipendi.

Questo è uno dei tanti emendamenti che tende a superare il bicameralismo perfetto; ce ne sono tanti altri e io auspico che almeno su qualcuno di questi ci sia un'attenzione da parte di senatori sia della maggioranza che dell'opposizione che possa dare una svolta diversa a questa riforma costituzionale.

Vedo che mi rimarrebbe ancora circa un minuto e mezzo, ma voglio dare l'esempio perché non voglio che si dica che noi facciamo ostruzionismo, quindi concludo un minuto prima il mio intervento e ringrazio i colleghi per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Apprezzo la generosità, ma temo che non sarà colta la differenza, tutto sommato.

Sul 100° compleanno di Giovanni Bersani

PRESIDENTE. Questa mattina non avevo dato la parola alla senatrice Puglisi, che intendeva intervenire per una ricorrenza positiva, che prima ha ricordato il senatore Giovanardi, a proposito del senatore Giovanni Bersani, che ha compiuto cent'anni.

Ha facoltà di parlare quindi la senatrice Puglisi per ricordare un fatto positivo.

PUGLISI *(PD)*. Signor Presidente, questa mattina avevo chiesto di intervenire per rivolgere, da parte del Gruppo del Partito Democratico e mio personale, dato che vivo a Bologna, i più sinceri auguri di buon compleanno al senatore Giovanni Bersani che compie cento anni.

Giovanni Bersani ha accompagnato la Repubblica per trent'anni in Parlamento e al Parlamento europeo, e ha ispirato sempre il suo impegno spendendo la propria vita per la promozione della pace e per la cooperazione internazionale, fondando il Movimento cristiano dei lavoratori e il CEFA, un'organizzazione non governativa che porta la pace e lo sviluppo soprattutto in Africa e in America latina.

È da lui che i giovani e soprattutto tutti noi possiamo apprendere una lezione importante, che è quella di servire il nostro Paese con particolare attenzione ai più deboli, alla convivenza civile, e soprattutto a chi rimane indietro. Quindi, buon compleanno, e mi associo alla gioia della nostra città che oggi lo festeggia. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli auguri.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, non voglio aggiungere nulla di più a quello che ha detto benissimo la collega Puglisi. Conosco da una vita Giovanni Bersani, che tra l'altro - lo ricordo a quest'Aula che è molto impegnata sul tema della cooperazione internazionale - è stato Presidente della Convenzione di Lomé.

Probabilmente, in alcuni periodi della sua vita, Giovanni Bersani, è stato più conosciuto dai Capi di Stato africani e ha salvato più vite umane in Africa di quanto qualsiasi italiano possa immaginare. Nella vita pubblica è stato veramente una grandissima personalità, una personalità di cui il nostro Paese deve essere fiero, e lo è ancora oggi, che conduce un'esistenza evidentemente più ripiegata nel privato, perché a cent'anni è difficile girare per l'Africa.

Sono veramente lieto di associarmi e penso sia giusto che tutto il Senato tributi un grande applauso a un uomo così importante per l'Italia. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 19,29)**

DE PIETRO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sottoscrivere e illustrare l'emendamento 1.2000. L'articolo 55 della Costituzione, in maniera estremamente semplice e lineare, secondo lo stile che caratterizza la nostra Costituzione, dispone che: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Il nuovo articolo 1 del disegno di legge n. 1429, in maniera assai discutibile, prescrive che: «L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 55 - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione"».

Com'è agevole notare, questo testo proposto dalla Commissione, a parte marginali modifiche, lascia immutata la sostanza dell'originaria versione governativa. Il nostro emendamento, all'articolo 1 del disegno di legge n. 1429, pur essendo limitato ad un aspetto peculiare concernente la funzione di raccordo con l'Unione europea, risulta quindi fondamentale.

Procedo a una veloce lettura dell'emendamento 1.2000 prima di iniziare la mia presentazione. All'articolo 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «degli atti normativi» con le seguenti: «della normativa e delle politiche».

Signor Presidente, mi accingo a fare una breve presentazione di un emendamento integrativo che, nonostante la sua apparente semplicità, nondimeno merita la nostra attenzione. A mio avviso, se proprio si vuole riformare il Senato, il nuovo Senato, come da me auspicato la settimana scorsa proprio in quest'Aula, dovrebbe essere ripensato nei termini di una vera e propria Camera alta.

In tale prospettiva è doveroso che concorra alla funzione legislativa e, inoltre, la prevista funzione di raccordo che dovrebbe avere tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica non dovrebbe essere disegnata in termini troppo riduttivi, per non dire punitivi. Semplicemente partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea è lungi dal rappresentare la funzione di una vera Camera alta degna di questo nome.

Sostituire le parole «degli atti normativi» con «della normativa e delle politiche», non soltanto sembra doveroso ma, sotto molti aspetti, non è ancora abbastanza. Viviamo un periodo storico complesso, sempre più interconnesso nelle sue dinamiche politiche, economiche e sociali. L'Italia dovrà giocare un ruolo sempre più attivo all'interno dell'Unione europea di cui fa parte, se vorrà avere almeno una possibilità concreta di avviare importanti *dossier* nazionali e internazionali verso una risoluzione.

Il nuovo Senato, se costruito tenendo presente i mutati scenari vicini e lontani, potrebbe rivelarsi uno strumento efficace e efficiente per affrontare sfide nazionali, regionali ed internazionali che interessano l'Italia. Il Senato dovrebbe essere quindi ripensato in maniera equilibrata e razionale affinché possa davvero fornire un contributo in termini di visione politica e riforme che possano abbracciare un ampio arco temporale.

In tale contesto, la normativa e le politiche europee devono senza ombra di dubbio rientrare, in maniera chiara e diretta nella sfera di competenza del Senato nella sua veste di Camera alta a garanzia democratica, a garanzia dei cittadini. Il Senato dovrebbe essere una Camera delle garanzie per tutti i cittadini, composta di senatori eletti a suffragio popolare. Dovrebbe dare al Paese un contributo in termini di visione politica e riforme di largo respiro, di tutela degli interessi di lungo periodo, come ho già detto in un precedente intervento (ma è utile ribadirlo).

Il Senato dovrebbe occuparsi in maniera più incisiva, tra le sue funzioni principali, dei rapporti con la legislazione europea, dando piena attuazione a quella fase ascendente di cui il nostro Paese non si è mai occupato in maniera seria ed efficace, per assicurare che l'interesse nazionale sia portato presso le istituzioni europee nella fase in cui nascono le norme europee, che costituiscono una gran parte delle leggi applicate in Italia.

Al Senato potrebbero essere affidati, ad esempio, gli studi di impatto delle norme europee, delle riforme, delle leggi di particolare importanza; ma anche i rapporti con le maggiori istituzioni internazionali e la diplomazia parlamentare.

Questa Assemblea potrebbe avere funzioni di impulso per le grandi riforme di cui l'Italia ha così impellente necessità. Nella ferma convinzione che il nuovo Senato, sia pure in dimensioni ridotte, debba continuare ad avere una *vision* di lungo termine e di ampio respiro degna del suo nome e della sua storia, mi auguro che quest'Aula vorrà valutare positivamente l'integrazione proposta con questo mio emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.0.5.

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Articolo 1-*bis*. (Riduzione del numero dei deputati).

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento, distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Con il presente emendamento chiediamo la sostituzione dell'articolo 56 della Costituzione e proponiamo che il numero dei deputati passi da 630 a 400.

La relativa ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si dovrà effettuare dividendo per 400 il numero degli abitanti della Repubblica, sempre secondo l'ultimo censimento della popolazione e con una distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Facciamo due conti, così diventa più chiaro: attualmente, il rapporto tra eletto e cittadini è di un deputato ogni 97.000 abitanti. Con la nostra riformulazione dell'articolo, il rapporto sarà di un deputato ogni 150.000 abitanti.

Il Governo del signor Renzi ha puntato tutto su questa riforma, motivandola con una sola locuzione: «riduzione dei costi della politica». Ebbene, con l'emendamento che proponiamo vogliamo ridurre i costi della politica e dimostriamo che il sistema può essere ammodernato ed i costi di ogni singolo parlamentare, ovvero i costi fisiologici, possono essere realmente abbattuti attraverso dei passaggi più che semplici, che permetteranno allo Stato di ottenere un notevole risparmio, che potrà essere destinato ad altri capitoli di spesa.

Comparando i dati tra una Nazione e l'altra, è evidente che il rapporto tra eletti e cittadini risulta maggiore rispetto a quello italiano. È stato più volte preso in considerazione il modello tedesco, portato ad esempio anche in quest'Aula. Ciò che mi preme far sapere è che quando cerchiamo di adottare i modelli dei nostri *partner* europei dobbiamo tener presente che non è necessario scopiazzare il modello di un'altra Nazione cercando di adattarlo a tutti costi a quello italiano, in quanto la nostra storia, le nostre istituzioni e l'eccessiva eterogeneità del nostro territorio necessitano di una

introspezione istituzionale, trovando un modello italiano, quindi su misura.

Ne deriva, però, che il tentativo di mettere a dieta - perché così è di fatto - uno Stato con il metodo del digiuno democratico non può che creare scompensi, proprio come accade nel caso di un corpo sottoposto ad una dieta drastica ed improvvisa.

Questo è il metodo che il Governo sta cercando di attuare: eliminare totalmente la sovranità popolare sostituendola con un'autarchia e spacciandola come riforma costituzionale.

Se proprio vogliamo seguire un esempio, si può prendere quello che è accaduto in Islanda, una piccola Nazione che è uscita da un periodo di profonda crisi economica e di forte esposizione debitoria restituendo al popolo il sacrosanto diritto a partecipare attivamente alla vita politica del proprio Paese. Vi faccio un esempio leggendo direttamente un articolo di stampa pubblicato nell'ottobre 2012 che dice: «Alle urne per dire sì alla Costituzione 2.0. A un esperimento di democrazia diretta senza precedenti, iniziato un anno fa e ora arrivato al momento della verità». Ben due anni fa, quindi, già era in previsione una cosa del genere in Islanda, che poi è stata realizzata. Continua l'articolo: «Il 20 ottobre 2012 i poco più di 230.000 abitanti islandesi sono stati chiamati ad approvare o meno sei quesiti relativi alla nuova Carta costituzionale elaborata nel luglio 2011 da 25 cittadini con l'aiuto di consultazioni aperte via *web*, attraverso *social network* e Youtube. Dai cittadini per i cittadini. Una Carta scritta letteralmente dai cittadini per i cittadini ed elaborata sì dai membri della Commissione costituente, scelta dai comuni elettori, ma forgiata non senza ricevere *input* e correzioni dalla rete». Un po' quello che facciamo noi con la legge elettorale, niente di più, niente di meno. Sono bastati solo 230.000 cittadini di buona volontà. «Il testo, nell'estate 2011, era stato consegnato al Parlamento locale che, a sua volta, aveva optato per un *referendum* popolare per ottenere un ok indicativo (e non vincolante) alla bozza. *Referendum* che il 20 ottobre, dalle 9 alle 22, ha portato alle urne la popolazione islandese. Tanti e importanti gli argomenti oggetto del voto: dallo *status* della Chiesa del Paese, alla possibilità di indire *referendum* su iniziativa popolare, dalla proprietà delle risorse naturali alle modalità di elezione e di scrutinio». Non è quindi difficile e potremmo provare anche noi.

Proseguendo nell'illustrazione dell'emendamento, proponiamo la modifica di un requisito di eleggibilità: in sostanza l'età per poter essere eletti deputati viene ridotta da 25 a 21 anni. Non occorre una chiromante per capire cosa occorre per svecchiare questo Paese e non siamo i soli a chiederlo: già nel 1996 veniva presentato un disegno di legge volto a ridurre il requisito di età per l'elettorato attivo del Senato e, se tale esigenza veniva a manifestarsi già nel 1996 per l'elettorato attivo, la si sente ancora di più per l'elettorato passivo. Appare ormai evidente che una fetta di rappresentatività spetta soprattutto ai giovani, perché le leggi del futuro contengono anche i loro bisogni, le loro istanze e i loro pensiero.

L'abbassamento del limite di età per essere eletti in Parlamento è la modalità principe per valorizzare la partecipazione dei giovani alla vita della Nazione. Dare loro spazio significherebbe responsabilizzarli alla vita politica, dando loro finalmente quell'occasione che viene sistematicamente negata.

Anche rimanere nel proprio Paese sarebbe un'opportunità. Le giovani promesse italiane che all'estero diventano eccellenze - purtroppo all'estero - è giusto che rimangano in Italia e che non siano costrette a fuggire in preda alla disperazione per la ricerca di un lavoro dignitoso che in Italia non avrebbero o non hanno. Alla fine si chiede semplicemente che il merito e la competenza vengano riconosciuti. Nulla di chissà che.

A ben vedere, perciò, da un'analisi attenta, riguardo gli intenti di razionalizzazione spacciati da Renzi, non c'è niente di razionale. Solo un cumulo di norme che finiscono per affossare ancora di più l'economia e l'efficienza del sistema Paese e delle simmetrie istituzionali.

E mentre con il collegato lavoro si precarizzano intere generazioni costringendole all'inedia, mentre le piccole imprese chiudono, schiacciate dal peso delle tasse, mentre ai ragazzi si chiede flessibilità e soprattutto, instabilità, mentre si costringono le famiglie a tirare la cinghia, Renzi si prepara un posto al sole, con una riforma che gli assicurerà un'autorità incontrollata.

E qui calza a pennello una frase di Piero Calamandrei, la cui attualità lascia quasi sbalorditi: «Che cosa sia la Costituzione per molti di coloro che siedono ancora in Italia ai posti di comando è stato espresso in frasi che meritano di passare alla storia: una "faccenduola", una "trappola". Quello che conta, per certa gente, è rimanere al governo, è conservare i loro privilegi: tutto il resto è letteratura».

Sto per terminare, signor Presidente, mi occorre qualche secondo ancora per ultimare il mio intervento.

Calamandrei sostiene: «La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, Governo, quando le persone non fanno testo, se non annichiliscono come in un buco nero, e forse qui qualcuno è annichilito, spesso finiscono per dare i numeri e siccome qui, ipocrisia a parte, nessuno ha un'innaturale vocazione all'autoannullamento, e tanto meno al martirio, in quanto non si intravede il fine etico della controriforma, allora diamoli, dei numeri, e magari non in accezione negativa, cerchiamo invece di trarne motivo di chiarezza ed obiettività.

D'altra parte, per risolvere un problema complesso, è utile scomporlo in parti più semplici, magari risanandole e ricomponendole in un secondo tempo.

I pitagorici dicevano: «il numero è il principio» e, anche se non hanno fatto esperienza dei numeri del Parlamento, dei deputati, dei senatori, e dei costi, ci possono dare delle suggestioni utili, in quanto avevano ben compreso che tutte le entità hanno una loro misurabilità, quindi ogni cosa può essere in qualche modo tradotta in qualcosa di evidente, comprensibile, obiettivo.

Lo stesso pensare, semplificando, non è altro che fare calcoli, come ci hanno insegnato i vari pensatori Hobbes, Hume, Spinoza e molti altri che hanno applicato i metodi del ragionamento matematico, inutilmente purtroppo per noi che non ne abbiamo seguito l'esempio, all'etica e alla politica. Inutilmente, perché oggi siamo disabituati a ragionare, trovando più comodi e rispondenti ai tempi i *selfie* e i *tweet*, e il Presidente del Consiglio *docet*.

Credo invece che dovremmo recuperare certe categorie e un certo metodo e magari anche una certa etica.

Quando dico che una rana è verde, sommo l'attributo verde alla rana sostanza, e quando dico che una rana non è verde, sottraggo l'attributo verde alla sostanza rana.

Quando dico che il potere legislativo appartiene al Parlamento, non lo sommo al Governo, ma al Parlamento, e se dico che il popolo è sovrano, ciò non vuol dire che vale l'equivalenza presidente Renzi, più ministra Boschi uguale Parlamento, uguale rappresentanza di tutti.

Ma noi abbiamo tralasciato le teorie positiviste di verificabilità portatrici di certezze per diventare tutti popperiani e "fallibilisti" (fallibilisti nel senso più ampio dell'accezione del termine, vista la situazione fallimentare del Paese) e la strada per trovare le ricerche attraverso una progressiva eliminazione degli errori è lunga.

Quanto più si sbaglia, tanto più si elaborano nuove teorie e quindi nuove leggi, che si rivelano puntualmente fallaci e tanto più ci illudiamo di circoscrivere l'orizzonte della verità nel senso però non di una progressiva, evolutiva e popperiana eliminazione di errori ed acquisizione indiretta di certezze, ma di totale irresponsabilità e di corsa nelle nebbie. E ne vediamo puntualmente l'esempio tutti i giorni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*, per cui non ne veniamo a capo. Come diceva un comico, parliamo ma non ci capiamo, e non mi riferisco a Grillo.

Sono anni che i cittadini e l'opinione pubblica invocano istituzioni più snelle e agili, anche per ridurre i costi della politica e, quando si parla di costi, il discorso verte sempre sui numeri, per cui l'attenzione va anche al numero dei parlamentari.

Si è parlato più volte di dimezzamento. Lo hanno detto Bersani, Berlusconi, Monti, Confindustria, tutti. Piace lo *slogan* del dimezzamento, suona bene, come un milione di posti di lavoro e come gli 80 euro in più in busta paga.

Diciamo allora che il Parlamento italiano spende ogni anno circa 1 miliardo e mezzo di euro: tanto, ma poco rispetto ai costi totali, diretti e indiretti, della politica, stimati attorno a 25 miliardi di euro l'anno. Ad essi ne aggiungiamo altrettanti, e anche di più, per le società partecipate, che sarebbero tutte da mettere in vendita. Ma anche a venderle ad un euro l'una, nessuno le comprerebbe, visto quanto ci vorrebbe per risanarle dal *deficit* accumulato.

Paragonando le spese del Parlamento italiano a quelle dei suoi omologhi inglese e francese, che hanno un numero di membri simile, si può notare come l'Italia guidi la classifica con un netto distacco. Il Parlamento francese, con quasi lo stesso numero di membri, riesce a spendere circa la metà di quello italiano; mentre il Parlamento inglese, pur essendo molto più affollato, impiega solo il 40 per cento delle risorse di quello italiano. Su base *pro capite*, ogni cittadino italiano, inclusi i neonati e gli ultracentenari, paga mediamente 26 euro l'anno per mantenere il proprio Parlamento, contro i 13 euro dei francesi e i 10 degli inglesi.

Il Parlamento italiano prevede 945 parlamentari: 630 deputati e 315 senatori. Paragonando le dimensioni del Parlamento italiano a quelle degli altri Paesi, si vede come questo mediamente sia più grande del 30 per cento. Negli Stati Uniti i parlamentari sono 535: 435 alla Camera e 100 al Senato. Eppure, si tratta di una Nazione sei volte più popolosa dell'Italia e con un territorio di grande lunga più esteso.

La più grande democrazia del mondo, l'India, un Paese di oltre un miliardo di abitanti, ha 797 parlamentari: quasi 150 in meno dell'Italia.

Il testo di riforma del Governo Boschi-Renzi lascia inalterato il numero dei deputati, che rimarrebbero pertanto 630. Con questo emendamento proponiamo di ridurre il numero dei deputati della metà, portando la Camera ad avere un numero di componenti pari a quello dell'attuale Senato, vale a dire 315.

Attualmente ciascun parlamentare in Italia rappresenta quasi 64.000 persone, praticamente un città come Carrara all'incirca o Fano; nel Regno Unito un parlamentare rappresenta circa 46.000 abitanti, come Frosinone o Mantova all'incirca; in Francia uno ogni 71.000 abitanti, quasi quanto L'Aquila; in Spagna quanto Caserta; in Germania quanto la città di Bergamo, ossia uno a 118.000 abitanti.

Se per ipotesi riducessimo il numero dei parlamentari ad un numero complessivo di 630 (315 in Senato mantenuto elettivo e 315 alla Camera), come propone questo emendamento, ogni parlamentare rappresenterebbe circa 95.000 abitanti. È un numero più che ragionevole inferiore a quello della Germania: come se passassimo da rappresentare una città come Carrara ad una come Pesaro.

A riprova di ciò, ricordo che il dibattito dell'Assemblea costituente su questa tematica fu di una linearità esemplare. Il Comitato di redazione del testo aveva presentato in Aula una formulazione dell'articolo 56 che stabiliva come è ragionevole un numero di deputati in rappresentanza di una fascia di popolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000. Dimezzare il numero dei deputati pertanto, lasciando invariato il numero dei senatori, non inciderebbe sulla rappresentatività, che anzi sarebbe in linea con quanto espresso in sede di Assemblea costituente. Al contrario, inciderebbe positivamente sui costi, visto che avremmo tra riduzione di indennità, rimborsi e pensioni, un numero complessivo di parlamentari di 100 unità inferiore a quello previsto dal testo Renzi-Boschi, risparmiando molto di più di quanto il duo Renzi-Boschi ci propone.

Il bilanciamento nella composizione di Camera e Senato, oltre tutto, migliorerebbe il lavoro nelle Commissioni bicamerali, nonché contribuirebbe a bilanciare e ad equilibrare la composizione del Parlamento in seduta comune, quando questo elegge gli organi di garanzia, in particolare il Capo dello Stato.

Concludo, Presidente. Solo la tanto decantata - solo a parole, ovviamente - verità da parte del ministro Boschi può aver titolo a giudicare questa controriforma, ma solo un amore cieco e irragionevole potrebbe giustificare lo scempio che questo Governo prepara alla nostra Costituzione. Un Parlamento che rappresenta i cittadini e i loro urgenti problemi non si può permettere di non utilizzare che la ragione per cercare di fare le cose più giuste, e sicuramente l'amore incondizionato va riservato, non a

questo Governo e alle sue proposte, ma al Paese e ai suoi cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.0.5 a prima firma del senatore Crimi, e quindi di illustrarlo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

GIARRUSSO *(M5S)*. Con questo emendamento si propone una modifica al vigente articolo 56 della Costituzione, che recita: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

L'emendamento 1.0.5 propone di sostituire l'articolo 56 della Costituzione con il seguente testo: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Signor Presidente, colleghi, con questo emendamento presentato dai componenti del nostro Gruppo membri della 1a Commissione affari costituzionali, e da noi sottoscritto, intendiamo ribadire che il Movimento 5 Stelle è per le riforme.

PRESIDENTE. Colleghi, non è indispensabile tenere una riunione nell'emiciclo con le spalle alla Presidenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Il discorso vale anche per i colleghi del suo Gruppo che si affannano in rapporti con i vicini. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Il Movimento 5 Stelle, diversamente da quanto letto nei giornali e ripetuto come un *mantra* da tutti i servi di questo potere, è per le riforme costituzionali; semplicemente è contrario alle riforme involutive, alle controriforme. Quindi, siamo favorevoli ad una riduzione dei parlamentari, sia della Camera sia del Senato, perché con quasi 1.000 membri siamo il Paese europeo con il più altro numero di parlamentari rispetto alla popolazione.

Questo è un dato che, coerentemente, i cittadini ci chiedono. Non solo, ma è coerente con la nostra stessa richiesta di riduzione degli emolumenti, dei rimborsi per ciascun parlamentare e con l'eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti. Si tratta cioè di una riforma della rappresentanza, che renda più vicini gli eletti agli elettori, mantenendo e rafforzando il legame, di cui parla la Costituzione. Il suffragio diretto implica infatti un legame tra elettore ed eletto. Qualunque tipo di privilegio o qualunque tipo di filtro, che viene messo tra gli elettori e coloro che li rappresentano in Parlamento, che a nostro avviso dovrebbero essere i portavoce, allontana il popolo italiano da quelli che dovrebbero essere i suoi rappresentanti. Invece, la riforma che viene discussa in quest'Aula, proposta dalla maggioranza e da Renzi, allontana ancora di più gli elettori dagli eletti, i quali non saranno più nelle condizioni di determinare chi saranno gli eletti al Senato, se dovesse entrare in vigore questa nefasta riforma costituzionale. Quando furono chiamati ad eleggere i loro consiglieri regionali, gli elettori non sapevano che successivamente alcuni di loro sarebbero diventati senatori: in tal caso avrebbero potuto votare diversamente. Si tratta di un'elezione non solo di secondo grado, ma addirittura di terzo grado, perché senza nemmeno le preferenze, anche tale elezione viene determinata dalle segreterie dei partiti, che decideranno chi deve entrare in Senato. Quindi si avrà un Senato ancor più di nominati.

Abbiamo una riforma elettorale che è in contrasto con il dettato della Corte costituzionale, che,

sanzionando la legge elettorale, ha evidenziato come la mancanza delle preferenze e le liste bloccate abbiano determinato un'illegittimità della norma, per la mancanza del rapporto tra l'eletto e l'elettore. C'è anche la violazione della libertà del voto, perché il voto deve essere uguale, libero e segreto, ma con le liste bloccate vi è una violazione di questi principi, perché il cittadino si trova di fronte alla scelta tra esercitare o non esercitare il voto, ma non ha il potere di scelta tra i vari eletti. O prende ciò che trova nelle liste bloccate o, semplicemente, non va a votare. Questa era la concezione in base alla quale la Corte costituzionale ha determinato l'illegittimità di una parte della norma, che noi tutti abbiamo chiamato, per tanti anni, Porcellum. Quindi abbiamo sostanzialmente una riproposizione delle stesse violazioni della Costituzione, che hanno determinato l'illegittimità costituzionale del Porcellum, addirittura nella stessa composizione del Senato.

L'altro elemento fondamentale che intendo evidenziare è lo sbilanciamento dei poteri. Una riduzione dei parlamentari della Camera dei deputati e del Senato, mantenendo le proporzioni attuali, consentirebbe di mantenere gli equilibri tra i diversi poteri che fino ad ora, per oltre 60 anni, hanno consentito alla nostra Repubblica di sopravvivere anche a periodi molto tristi. In questa Assemblea ci sono parlamentari che hanno vissuto stagioni terribili del nostro Paese. Occorre ricordarle: sono le stagioni del terrorismo, delle stragi, il periodo che è stato definito «la notte della Repubblica». Ebbene, il nostro Paese, grazie alla nostra Costituzione e al fatto che i vari poteri (l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario) non avessero la capacità di sopraffarsi a vicenda, rimanendo in equilibrio, ha superato momenti di gravissima crisi.

In questo momento, sbilanciamo il nostro sistema parlamentare, che non è un'anomalia, come è stato detto oggi dal Presidente della Repubblica, ma è un sistema bilanciato, mentre è un'anomalia un Presidente della Repubblica che, secondo la Carta costituzionale, dovrebbe difendere la Costituzione e non attaccarla come ha fatto oggi, dicendo che è un' anomalia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Già a dicembre avevamo espresso la nostra posizione su un Presidente che è ormai fuori dall'alveo della Costituzione, che traborda il suo mandato esprimendo posizioni che non gli competono per ragioni addirittura ridicole, legando la riforma costituzionale alla crisi economica. Non è credibile un uomo politico - non un Presidente della Repubblica - che sostenga queste cose in questo momento. La riforma costituzionale non ha a che fare con la crisi economica di questo Paese; ha a che fare con la crisi della politica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La riforma costituzionale ha a che fare con la crisi della politica e, purtroppo, questa riforma costituzionale è la risposta sbagliata della politica malata. Questo i cittadini lo comprenderanno forte e chiaro nei prossimi mesi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.0.100 da me sottoscritto, a prima firma del collega Crimi.

Questo emendamento mira ad integrare l'articolo 56 della Costituzione. Credo che sia bene inquadrare esattamente l'argomento di cui stiamo parlando.

Ricordo brevemente che l'articolo 56 tratta dell'elezione della Camera dei deputati, prevedendo che la stessa sia eletta a suffragio universale. Nel medesimo articolo se ne determina il numero dei componenti, attualmente in 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Esteri, nonché il limite di età inferiore per l'eleggibilità a deputato. L'articolo calcola altresì la ripartizione dei seggi tra le varie circoscrizioni.

L'emendamento che abbiamo proposto prevede un'integrazione all'articolo 56, con l'introduzione di un comma aggiuntivo secondo il quale - lo leggo - «non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero con pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per delitto colposo».

Cerchiamo di inquadrare bene l'iniziativa che abbiamo cercato di compiere proponendo questo emendamento. Come diceva il collega Giarrusso, queste riforme non fanno parte, secondo noi, di un disegno prospettico, di un vero disegno di riforma per uno Stato moderno, ma si tratta semplicemente

di una risposta propagandistica, per così dire elettorale, all'avvento di una forza politica come il Movimento 5 Stelle. Per questo motivo il risultato non può che essere una risposta veloce e rapida, come veloce e rapido è stato il nostro avvento.

Abbiamo però capito fin dall'inizio che questa proposta era assolutamente strampalata e priva di senso. Perché dico questo? Perché non era frutto di una partecipazione, ma di una logica che sta dietro a questa riforma, e questo lo capiamo anche dalla necessità che abbiamo avuto di introdurre questo comma.

È chiaro che la crisi che stiamo vivendo in questi giorni - crisi principalmente economica - è frutto ovviamente anche di una profonda e drammatica crisi della rappresentanza politica di questo Paese, quindi di una crisi fisiologica del sistema dei partiti. Come ho già detto in discussione generale, di fatto noi cittadini siamo stati costretti ad entrare nelle istituzioni proprio perché nessuno in questo periodo - ma da anni oramai - rappresentava più le istanze dei semplici cittadini.

Con questo emendamento siamo stati costretti ad introdurre forzatamente alcuni principi che dovrebbero essere, invece, innati nell'esponente di un movimento o di un partito che abbia la vocazione di rappresentare le istanze dei cittadini.

Sono semplicemente princìpi di logica, di buon senso e soprattutto di moralità. Perché dico questo? Dico questo perché, con questo comma, noi vogliamo introdurre alcuni principi che garantiscano la non eleggibilità, definendo i caratteri precisi che debbono avere i candidati alle elezioni, in particolare per la Camera dei deputati, per essere eleggibili, stabilendo quando non possono esserlo. Purtroppo siamo stati costretti ad introdurre questo comma e siamo costretti a riproporlo ogni volta, proprio perché la classe politica attuale non è stata in grado di recepire queste semplici indicazioni e questi semplici princìpi. E pare assurdo che in uno Stato moderno o riformista, come tutti quanti amiamo dire, ci sia la necessità di introdurre questi vincoli, che dovrebbero essere invece il presupposto fondamentale affinché una persona si presenti alle elezioni, cioè che sia una persona di specchiata moralità. Nella fattispecie, stiamo introducendo la non eleggibilità per condannati con sentenza definitiva. *(Il rappresentante del Governo non è presente in Aula)*.

Posso richiedere la presenza del Governo mentre parlo?

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Lucidi. Il rappresentante del Governo dovrebbe essere presente. Abbiamo mandato i nostri collaboratori a cercarlo; pare che sia nella Sala Pannini. Peraltro ho visto prima numerosi esponenti del Governo. Comunque il Governo ci deve essere, per cui, finché il Governo non c'è, non riprendiamo la discussione. *(Il sottosegretario Pizzetti entra in Aula)*.

È arrivato il rappresentante del Governo. Prego, senatore Lucidi, può proseguire.

LUCIDI *(M5S)*. Sarei costretto a iniziare da capo.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Lucidi. Lei aveva le sue buone ragioni, però ora prosegua; siamo seri.

LUCIDI *(M5S)*. Dicevo che siamo stati costretti ad introdurre queste specificazioni. Nella fattispecie, quello che stiamo cercando di impedire è che vengano eletti personaggi che sono stati condannati per reati del tipo: estorsione, furto, truffa, concussione, peculato, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere. Già semplicemente elencare queste fattispecie fa venire i brividi o, per lo meno, a me personalmente fa venire i brividi pensare che, in uno Stato moderno, ci sia la necessità di una legge che impedisca la candidatura di siffatti personaggi.

In particolare, siamo stati costretti ad introdurre questo comma anche per superare l'attuale legge Severino, che, sappiamo, prevede un limite di due anni di reclusione; essa prevede anche la cancellazione dalle liste e la condizione di incandidabilità sopraggiunta (che abbiamo anche usato in quest'Aula). È necessaria una condanna superiore a due anni di reclusione. Perché è importante questo fatto? Perché sappiamo, da studi svariati, che uno dei problemi dell'attuale crisi economica e soprattutto uno dei problemi fisiologici del nostro Stato è quello della corruzione. Quindi è chiaro che ammettere che possa essere candidato un politico non moralmente specchiato è indice di una forte corruzione.

Leggiamo qualche dato, se qualcuno di noi non lo ricordasse. Da studi dell'Unione europea e dell'OCSE, si parla di un giro d'affari, che facciamo rientrare in quello della corruzione, di 60 miliardi di euro, che corrispondono circa al 3,8 per cento del PIL. Questo fa precipitare l'Italia fino a farla diventare il terzo Paese OCSE più corrotto, con un punteggio CPI (*corruption perceptions index*) di 6,1. Veniamo subito dopo Messico e Grecia; e sicuramente, con tutto il rispetto per questi Paesi, non è una classifica alla quale dobbiamo ambire.

Ma il vero problema che sta dietro questo emendamento è anche un altro. In realtà, non ci sarebbe assolutamente bisogno di una modifica addirittura costituzionale per impedire a siffatti soggetti di potersi presentare alle elezioni. Noi del Movimento 5 Stelle, come abbiamo già fatto tante altre volte, abbiamo ovviato a questo problema semplicemente con delle pratiche di buon comportamento. Come l'abbiamo fatto?

Ebbene, signori, sapete tutti - e, se non lo sapete, mi permetto di ricordarlo - che, all'atto della scelta delle nostre liste e delle nostre candidature, tutti gli attivisti e gli aventi diritto ad essere candidati del Movimento 5 Stelle hanno scelto di presentare, a riprova della nostra specchiata moralità, un certificato penale. Noi andiamo al casellario giudiziario e ci facciamo rilasciare il nostro certificato penale in cui per il sottoscritto e per tutti i miei colleghi c'era e c'è tuttora scritto: nulla. Oltre a questo, abbiamo aggiunto anche il certificato dei carichi pendenti proprio per aggiungere maggiore forza e dire che non succederà nulla in corso d'opera (almeno fino ad ora).

Concludo sottolineando l'importanza di questo emendamento, che per noi è fondamentale. Parte proprio alla radice della nostra candidatura e, quindi, parte ancora prima del nostro avvento in questi Palazzi; già prima di essere eletti nel 2013 avevamo posto tale vincolo.

Mi permetto di rispondere alla ministra Boschi che ieri ha affermato che in politica le bugie non sono ammesse. Probabilmente noi siamo la risposta ad anni di bugie; forse l'emendamento presentato sta a significare che noi siamo la risposta a questo periodo di bugie e, quindi, non è vera quella affermazione.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, è concluso il tempo a sua disposizione. Concluda solo la frase.

LUCIDI *(M5S)*. Concludo sottolineando che l'affermazione della ministra Boschi mi ricorda il famoso paradosso di Epimenide di Creta, noto come il paradosso del mentitore, il quale dice: cari signori, io sono cretese e dico che tutti i cretesi mentono.

Questo è un po' quello che ha detto ieri la ministra Boschi, remixando il paradosso dei cretesi. Lo chiameremo quindi il paradosso dei fiorentini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.0.17 (a cui ho già apposto la firma), presentato all'articolo 1-*bis*, in cui si chiede che venga abbassata l'età per essere eletti a deputati a 18 anni.

La critica che può venire quasi naturale sarebbe che a 18 anni probabilmente si è troppo giovani e che la maggior parte dei *teenager* e dei diciottenni mente, dice le bugie, si arrampica sugli specchi per non avere eseguito i compiti o magari per essere rientrati a casa troppo tardi; quindi, riesce bene ad arrampicarsi per trovare scuse dinanzi ai genitori.

A questo punto, però, mi è venuta una riflessione: perché non dovremmo fare le stesse osservazioni al nostro *Premier*? Ieri abbiamo sentito il ministro Boschi citare Fanfani quando ha affermato che in politica le bugie non servono a niente. Questo è quanto abbiamo sempre sostenuto noi, fin da quando si sospettava il colpo di mano del giovane Renzi a scapito dell'ex *premier* Letta nel momento in cui twittava: «Enrico, stai sereno». Infatti, poi si è visto!

Dopo si è partiti con gli annunci e le propagande: «il Senato costa 1 miliardo», ma costa la metà.

Va bene, bisogna ricordare che Fanfani diceva anche che «se uno è bischero, lo è anche a vent'anni» e quindi lo è anche a 39! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Siamo andati un po' avanti e abbiamo detto che avremmo fatto una riforma al mese: a febbraio la legge elettorale, la modifica del Senato e del Titolo V della Costituzione; a marzo il *jobs act*, l'assegno universale. Dopo sono stati sparati i numeri sull'economia: «dalla *spending review* 7 miliardi nel

2014», ma non c'è ancora un pezzo di provvedimento.

Inoltre, dal calo dello *spread* il giovane Renzi voleva recuperare ben 3 miliardi. Aveva omesso di studiare quel tantino che serve - per il quale i genitori insistono con i diciottenni - perché non sapeva che invece noi dobbiamo recuperare e dobbiamo osservare l'obiettivo di medio termine. Lui sosteneva che quei 3 miliardi sono a disposizione. Tra l'altro, non ha detto neanche che sono nominali, ma sono reali, perché con l'inflazione allo zero non saranno neanche 3 miliardi; questo, però, sarebbe un po' troppo complicato per Renzi. Almeno si poteva risparmiare di dire che erano lì, a sua disposizione come se avesse un piccolo salvadanaio.

Poi sono arrivati gli 80 euro. Chiaramente ha omesso di dire che ci sono già comprese delle nuove tasse e che almeno 25 miliardi di euro dovranno essere recuperati entro quest'anno. Ma questo agli italiani non si dice! Si dice alle televisioni italiane che siamo pronti ad andare in Europa a battere i pugni. Renzi è andato lì a battere i pugni e gli hanno tirato un bel pugno in faccia *(Applausi dal Gruppo M5S)* e gli hanno detto: tu puoi fare quello che vuoi, ma nell'ambito dei trattati che hanno firmato quelli che adesso sono diventati i tuoi soldati e che sono sempre stati soldatini del condannato Silvio Berlusconi. Checché ne dica la morale di sinistra, lo hanno sempre e solo sostenuto e, quindi, sono sempre stati solo complici. È inutile che vengano a dire a noi che non vogliamo le riforme!

Perché poi? Perché si sostiene in televisione, sempre mentendo (ricordiamo sempre Fanfani che diceva che le bugie in politica non servono a niente), cosa ci chiede l'Europa.

Ma quali sono le riforme che ci chiede l'Europa? Bisognerebbe chiederlo alla senatrice Finocchiaro, al senatore Zanda che vanno in televisione a dire: il Movimento 5 Stelle vuole fare ostruzionismo al bene del Paese...

FINOCCHIARO *(PD)*. Mai detto. Mai detto. È una bugia.

LEZZI *(M5S)*. ...perché l'abolizione della libertà, l'abolizione dei princìpi della democrazia non vengono mai spiegati nel merito, neanche dai relatori.

Si dice: è vero, abbiamo aumentato le firme però faremo il regolamento. No! La *ratio* che vi ha portata ad impedire la democrazia non è stata spiegata, non è stata relazionata e il ministro Boschi, complice dei relatori, neanche ieri ha saputo farlo perché probabilmente non è in grado. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'unica loro presunzione è entrare nei libri di storia affinché si legga della riforma Boschi-Renzi. Tutto il resto crolli, tanto qui chi comanda è Berlusconi. *(Applausi della senatrice Paglini)*.

Cosa chiede, allora, l'Europa? Perché agli italiani questo dovreste avere l'onestà intellettuale di dire. Se solo voi aveste il rispetto vero per le istituzioni dovreste dire, ad esempio, che ci chiede di garantire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica, mentre voi continuate a fare marchettificio! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Di valutare, inoltre, l'efficacia della recente riduzione del cuneo fiscale; di attuare la legge delega sulle riforme fiscali; di modernizzare l'amministrazione fiscale, di perseverare nella lotta all'evasione fiscale. Chiaramente qui bisogna precisare che le piccole e micro imprese per difendersi evadono fra il 7 e l'8 per cento. Tutto il resto, con il bene placido delle due Camere (velocissime in questo!), lo fa la mafia e la corruzione, le grandi multinazionali, signori del Partito Democratico. Sì, la mafia! E non vi indignate perché voi l'agevolate. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Dopo di che, riguardo alla pubblica amministrazione, si deve garantire una migliore gestione dei fondi dell'Unione europea *(Commenti dei senatori Cirinnà e Cociancich)* specialmente nelle Regioni del Mezzogiorno. Potenziare poi ulteriormente l'efficacia delle misure anticorruzione, in particolare rivedendo l'istituto della prescrizione entro la fine del 2014, come il Movimento 5 Stelle, insieme all'Europa, vi implora di fare! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Monitorare gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile. Queste sono le riforme che ci chiede l'Europa! O siete ignoranti o siete in malafede! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma la parte più bella che ci chiede l'Europa, perché l'Europa non è solo lacrime e sangue...

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Ma non eravate contro l'Europa?

LEZZI *(M5S)*. Sì, voglio rispondere ai colleghi del Partito Democratico, perché proprio l'altro giorno

hanno tacitamente e rapidamente approvato un emendamento in Commissione bilancio proposto, imposto da Forza Italia che ha eliminato il contante nei mercati ortofrutticoli nonostante le diverse segnalazioni dell'antimafia. Perché invece non togliete l'obbligo del POS per gli artigiani per 30 euro? Questo significa agevolare la mafia ed esserne complici. *(Commenti delle senatrici Favero e Zanoni)*.

Altrimenti togliete il limite di 1.000 euro per tutti e non solo dove ci sono le segnalazioni dall'antimafia. L'avete fatto in due nanosecondi: l'ha presentato Forza Italia e non avete detto una sola parola. Vergogna! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Dopo avete preso le distanze anche da Di Matteo e poi andate a piagnucolare per Borsellino. Mediocri, questo siete! *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*. Ho il diritto di parlare, rispettate le istituzioni!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, adesso parli con maggiore pacatezza. Capisco che sono interventi per attirare l'attenzione, ma non esageri.

LEZZI *(M5S)*. L'Europa ci chiede di adoperarci per una piena tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la riallocazione della manodopera; potenziare il coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego; aumentare il tasso di occupazione femminile; estendere gradualmente il regime pilota di assistenza sociale, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio; migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari.

PRESIDENTE. Ma quale emendamento è questo, mi scusi?

LEZZI *(M5S)*. L'ho detto prima e lei probabilmente era distratto. Le ho indicato anche il collegamento e la coerenza giusta. Se vuole ripeto tutto l'intervento.

PRESIDENTE. Dovrebbe solo illustrare un emendamento. Lei sta illustrando un programma ampio.

LEZZI *(M5S)*. Lei mi ha tolto già 50 secondi e me li riprendo, se vuole. Mi lasci finire di parlare.

La menzogna, che non è tipica del diciottenne (perché diceva Fanfani, come ho già ricordato, che se uno è bischero lo è sempre a tutte le età), è tipica di questo Governo e di questo Parlamento, che non ha il coraggio, l'autorevolezza e la serietà di dire la verità agli italiani. Ve ne pentirete! Sono sicura che gli italiani apriranno gli occhi quando nella prossima legge di stabilità, che sarà tra le più restrittive negli ultimi vent'anni, darete solo lacrime e sangue. Questa è la verità che dovreste dire.

Ecco perché per noi non c'è alcuna preclusione a che anche un adolescente, un quindicenne, possa venire qui dentro: farebbe sicuramente meglio. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro e sottoscrivo l'emendamento 1.0.95 a prima firma del senatore Crimi. Come molti colleghi, mi trovo in forte difficoltà ad essere qui a parlare di riforme costituzionali. Questo lo premetto a beneficio di coloro che ci seguono in TV, sulla radio, in *streaming*.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 20,28)**

(*Segue* GIROTTO). Sono molto in difficoltà, dicevo, perché siamo in presenza di un Parlamento eletto con un sistema determinato da una legge dichiarata fortemente illegittima dalla Corte costituzionale. È quindi un Parlamento che è in grado di funzionare, ma che dovrebbe limitarsi a svolgere operazioni di ordinaria amministrazione, come ha lasciato intendere la Corte costituzionale, in attesa di tornare alle urne al più presto.

Lo ripeto, siamo in presenza di un Parlamento formalmente legittimo, ma la Corte costituzionale ha lasciato intendere che moralmente, in senso ampio, non lo è. E gli italiani si aspetterebbero di tornare alle urne per avere un Parlamento nuovamente e totalmente legittimato. Invece stiamo parlando di riformare la nostra Legge fondamentale.

Premesso il senso di grande disagio a riformare la nostra «Legge delle leggi» con un Parlamento che non è moralmente legittimato, vado a descrivere il nostro emendamento: «All'articolo 56, terzo

comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

È ben noto che l'Assemblea Costituente, nel tentativo di individuare alcuni elementi distintivi tra Camera e Senato, dopo che le proposte di istituzione di una Camera delle Regioni o di una Camera dei rappresentanti delle categorie erano state abbandonate, introdusse elementi idonei a diversificare, quanto ad età, la composizione delle due Assemblee.

Nell'ottica della creazione di un sistema in cui una delle due Camere avrebbe svolto, secondo il caso, la funzione di Camera di raffreddamento nel processo legislativo emendando e respingendo le proposte votate dall'altra Camera, si fece largo l'idea di concepire il Senato come una Camera di *seniores*, nel senso latino del termine, cioè di persone più anziane e, presumibilmente, dotate di maggiore esperienza.

Nel contempo, si immaginò che non fosse prudente consentire l'accesso alla Camera a soggetti che avessero appena acquisito il diritto di voto. Alle obiezioni di chi si proponeva di equiparare elettorato attivo e passivo si rispose che anche negli altri Paesi vi era una differenziazione.

I fatti si sono incaricati di smentire largamente le due idee che la differenza di elettorato potesse davvero differenziare le due Camere e che l'anzianità producesse un risultato migliore. Ammesso che sia possibile valutare l'esperienza, non pare di poter dire che in 60 anni di Repubblica il Senato abbia espresso idee o proposte più mature o consapevoli rispetto alla Camera. Anche perché la sua composizione è sempre stata il risultato di leggi elettorali dagli esiti pressoché coincidenti tra le due Assemblee (Porcellum a parte).

Dunque, le differenziazioni nell'elettorato attivo sono state insufficienti a differenziare tra loro le due Assemblee sotto il profilo della ripartizione di seggi tra partiti diversi, annullando anche la differenziazione per l'elettorato passivo.

Nel contempo, chi potrebbe affermare che una Camera composta da ultra venticinquenni abbia prodotto risultati particolarmente brillanti? Da qui l'idea odierna di abbassare l'età minima per l'eleggibilità all'unica Camera che resterebbe elettiva, sia pure con un sistema elettorale che si preannuncia estremamente negativo e pregiudizievole per i cittadini.

In un Senato che molto probabilmente sarà composto da persone in avanti con gli anni, perché si tratterà di elezioni di soggetti che già ricoprono una carica, è utile cercare di configurare la Camera come organo il più possibile rappresentativo del popolo, non ignorando la fascia di età più giovane. In questo senso, l'abbassamento a 21 anni di età per essere eletti ci sembra un giusto compromesso tra lo *status quo*, con l'anacronistico riferimento ai 25 anni, e un accesso ai neo diciottenni, che forse potrebbe impedire l'acquisizione di una minima esperienza per lo svolgimento di cariche pubbliche.

Ora, come dicevo, io sono fortemente in difficoltà a parlare di riforme così ampie, quando gli italiani, i cittadini là fuori, attendono risposte al problema dell'occupazione, che è il problema principale. Per cui mi trovo fortemente in difficoltà a mantenere un tono congruo alla dignità di questa Aula quando, nella mia Commissione sono appena state bocciate, per l'ennesima volta, proposte che potrebbero creare centinaia di migliaia di posti di lavoro. E non lo dico io, ma tutte le associazioni.

Mi riferisco alla stabilizzazione dell'*ecobonus* al 2020, manovra che il Senato aveva bocciato il 3 giugno dell'anno scorso. La Camera poi aveva ripristinato l'impegno a introdurre una stabilizzazione mediante la legge di stabilità. Ora, noi abbiamo stabilizzato solo per due anni questo provvedimento e tutte le associazioni di categoria ritengono che si potrebbero creare centinaia di migliaia di posti di lavoro se lo stabilizzassimo fino al 2020.

Queste sono le risposte che gli italiani attendono: avere posti di lavoro. Ripeto per l'ennesima volta che la proposta di stabilizzare fino al 2020 è stata bocciata. Quindi, di cosa stiamo parlando?

Ugualmente, è stata bocciata la proposta di istituire un fondo per incentivare le proposte di efficientamento edilizio. Anche in questo caso, quindi, si parlava di circa 50 milioni di euro, la cifra che dovremmo risparmiare con questa riforma per quanto riguarda il Senato. E anche in questo caso è stato bocciato l'emendamento che proponeva questa soluzione.

Mi rivolgo agli italiani, che ci ascoltano per radio, televisione e Internet: sappiate che, mentre noi

disquisiamo dottamente di riforme costituzionali, queste proposte, che creerebbero in poche settimane e in pochi mesi centinaia di migliaia di posti di lavoro, vengono bocciate nel silenzio più totale.

Allo stesso modo viene fortemente ostacolato anche l'altro pilastro della nostra strategia energetica nazionale. Ricordo infatti - sempre agli italiani - che questa strategia si basa sempre su due piloni: efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili. Ebbene, stiamo trattando in Commissione l'ennesimo affossamento della filiera delle rinnovabili, che era stata una delle pochissime che era riuscita a resistere e ad essere in controtendenza dopo la crisi del 2008, una delle pochissime che aveva creato decine di migliaia di posti di lavoro. Siamo già riusciti ad affossarla per bene e ora stiamo completando l'opera con l'ennesimo decreto competitività, che introdurrà ulteriori oneri che faranno fallire ancora migliaia di imprese.

Mentre da una parte la politica continua a ripetere che le fonti rinnovabili sono strategiche, sono essenziali, sono il futuro della nostra civiltà, dall'altra, nei fatti, andiamo a deprimerle e ad eliminare decine di migliaia di posti di lavoro, ostruendoci vieppiù la strada verso quelle che saranno le commesse internazionali che si stanno aprendo all'estero. Do un numero solo, sempre a beneficio di chi ci ascolta: 100 miliardi di euro sono le commesse che i soli Emirati Arabi hanno nel settore delle rinnovabili. 100 miliardi di euro.

Bene, noi abbiamo affossato la nostra filiera, che era un'eccellenza, e lasceremo, quindi, questo ricchissimo piatto alle industrie cinesi, statunitensi, tedesche, francesi, spagnole, che si presentano ai tavoli di queste trattative internazionali accompagnate dai Primi Ministri, da politici di primo piano, mentre le nostre associazioni di categoria, di coloro che lavorano veramente mentre noi siamo qui a discutere, si trovano sempre sole, sempre isolate.

A dicembre dell'anno scorso vi è stato un convegno della filiera dell'idrogeno, che è un altro pezzo di futuro, che è anche un pezzo di presente, perché l'idrogeno è già un pezzo di presente per le industrie nazionali. Era invitato tutto l'arco parlamentare e c'era solo un parlamentare presente. Vi lascio indovinare chi.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

GIROTTO *(M5S)*. A questo parlamentare gli imprenditori dicevano sconsolati: «Senatore, dobbiamo decidere se rimanere in Italia, dove la burocrazia ci soffoca, oppure andare in Brasile, dove ci sono i ponti d'oro per andare a lavorare». Dovremmo pensare a riportare il lavoro in Italia e non a parlare di queste riforme, che sinceramente ai cittadini non interessano. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

MANGILI *(M5S)*. Signora Presidente, procedo a illustrare l'emendamento 1.0.104, il quale reca la seguente formulazione: «All'articolo 56, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».

Con questo emendamento il mio Gruppo ha voluto limitare la carica di deputato per due mandati, sulla scorta di quanto abbiamo sempre sostenuto.

Sul punto vorrei che si facesse prima un'analisi più ampia, che nasce dalla ragione sottesa attualmente alla legge che regola la figura dei sindaci e dei presidenti delle Province. A tal proposito, evidenzio che l'istituto dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia è stato introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, con la legge 25 marzo 1993, n. 81, nell'ambito della più generale riforma elettorale attuata, in più riprese, dalla XI e dalla XII legislatura, che ha visto trasformare, oltre che il sistema di elezione degli enti locali, anche quello del Parlamento e delle Regioni. La legge prevedeva, tra l'altro, all'articolo 2, la riduzione temporale del mandato stesso da cinque a quattro anni, nonché il divieto di ricoprire più di due mandati.

È stato detto che il legislatore, nel riformare il sistema di elezione del sindaco e del presidente della Provincia, si era ispirato a quella del sistema presidenziale USA, con il conferimento di un mandato di forte legittimazione e di vasti poteri ad un soggetto che non doveva affezionarsi al potere, ma che anzi era stimolato a fare presto e bene.

Di qui, il limite dei mandati, previsto al fine di favorire il ricambio ai vertici delle amministrazioni locali e di evitare la personalizzazione dell'uso del potere, in modo da spezzare i vincoli personali tra elettori ed eletti. E questo, come evidenziano i documenti parlamentari, avviene «per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità di esso ed evitare clientelismo». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ulteriore ragione del divieto è quella di evitare che il sindaco, alla scadenza di un doppio consecutivo suo mandato, possa approfittare di «un più incisivo vantaggio, ai fini di conseguire di nuovo la carica, dello stesso soggetto ripetutamente eletto quale sindaco, peraltro, rimanendo in quella medesima posizione durante l'*iter* della elezione». Questo è quanto ha sancito la Cassazione, sezione I civile, il 5 giugno 2007, con la sentenza n. 13181. Nondimeno, l'articolo 2 della legge n. 81 del 1993 era subito messo in discussione, nella sua interezza, da numerosi amministratori locali, preoccupati di vedersi precludere la continuità dell'azione amministrativa degli enti locali da loro diretti, alcuni dei quali tradizionalmente gestiti, anche per decenni, dalle stesse persone.

Le pressanti richieste di modificare tale norma venivano parzialmente soddisfatte dalla legge n. 120 del 30 aprile 1999, che, all'articolo 7, riportava la durata del mandato a cinque anni. La nuova norma - non è difficile capirlo - era diretta a ottenere il gradimento anche di chi pretendeva la previsione del terzo mandato consecutivo, in quanto, senza arrivare a tanto (e, cioè, un mandato complessivo di dodici anni), consentiva agli amministratori di allungare la durata totale dei propri mandati di ulteriori due anni (da otto a dieci anni). Nella stessa direzione, la legge n. 120 del 1999 consentiva un terzo mandato consecutivo nel caso in cui di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno di uno dei due mandati precedenti, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Ciò nonostante, i tentativi di abrogare normativamente il divieto del terzo mandato, o quantomeno di mitigarlo, sono continuati nel tempo, anche in seguito all'inserimento della disposizione nel nuovo Testo unico degli enti locali, adottato con il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, all'articolo 51, comma 2. Ma i partiti maggiori del nostro sistema costituzionale, oramai ripresisi dalla cosiddetta crisi della prima Repubblica, erano contrari a rinnovellare la norma preferendo, piuttosto, un ritorno al vecchio sistema *ante*-1993.

In pratica, questa è stata la causa della mancata e definitiva approvazione di un disegno di legge che prevedeva l'eliminazione del divieto del terzo mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che pure, nel marzo del 2004, aveva superato il vaglio del Senato con larghissima maggioranza.

La circostanza del passaggio al Senato del disegno di legge (insieme alla pubblicazione della sentenza n. 1485 del 6 novembre 2003 del TAR Campania-Salerno, che aveva definito causa di ineleggibilità e non di incandidabilità il terzo mandato consecutivo) forniva lo spunto ad alcuni sindaci, che in quell'anno stavano terminando il loro secondo mandato, di candidarsi per un terzo incarico. L'esito delle elezioni amministrative del 12-13 giugno 2004 vedevano un solo sindaco eletto al terzo mandato, quello di Salerano Canavese, un paese della provincia di Torino di 532 abitanti.

Il principio della limitazione dei mandati di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è inserito in un sistema complesso di norme (alcune da tempo previgenti, altre successivamente intervenute) concernenti le attribuzioni del Consiglio comunale e le competenze dei prefetti e del Ministero dell'interno, quali titolari della funzione di controllo sugli organi.

Anzitutto deve sgombrarsi il campo da un equivoco ricorrente. Il divieto del terzo mandato deve essere qualificato come causa di ineleggibilità e non come causa di incandidabilità e la sanzione da irrogare in caso di violazione è quella tipica per le cause di ineleggibilità: la decadenza dalla carica, con tutte le conseguenze previste dalla legge, scioglimento degli organi elettivi ed affidamento dell'amministrazione dell'ente al vice sindaco ed alla Giunta fino al primo turno elettorale utile.

Tuttavia noi con questo emendamento abbiamo voluto evidenziare già nella rubrica che i deputati non debbano essere candidati se hanno già ricoperto due volte l'ufficio di membro del Parlamento. Infatti il Movimento 5 Stelle ha presentato emendamenti al disegno di legge sulle riforme costituzionali per introdurre non solo il limite di due mandati, ma anche emendamenti relativi all'incompatibilità dei condannati. Questi emendamenti nascono dalla nostra idea di Parlamento pulito. Per noi, chi viene

eletto nel Movimento 5 Stelle sa che dopo due mandati dovrà tornare al proprio lavoro, dovrà tornare nel mondo reale, ed è questa piccola ma sostanziale differenza che fa cambiare tutta la sua visione futura. Per questo, se il limite dei due mandati venisse applicato per legge a tutti i politici italiani, e non solo come regola interna del Movimento 5 Stelle, ciò cambierebbe radicalmente e in meglio la politica italiana.

Concludo aggiungendo che il nostro emendamento nasce dall'idea che è necessario svecchiare la classe politica per evitare quell'intreccio con il tessuto sociale che spesso è causa di corruzione.

Non mancano esempi da citare, ma confido nel voto favorevole a questa proposta emendativa per fugare ogni dubbio relativo ad un eventuale coinvolgimento o ad una subdola connivenza con chi fa della politica non un servizio per la comunità, ma un tornaconto per i propri interessi personali. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, anch'io intendo sottoscrivere due emendamenti presentati da altri Gruppi: l'1.61 e l'1.0.15.

L'emendamento 1.61, che vado ad illustrare, è volto a ridurre il numero dei parlamentari e prevede tre aspetti. Il primo riduce il numero, fissato all'articolo 56 della Costituzione, degli onorevoli, portandoli da 630, di cui 12 eletti nel collegio estero, a 320. Sul numero si è discusso molto e ci sono varie interpretazioni, quindi non mi soffermo ad analizzarlo più di tanto, ma è importante ricordare che, riducendo questo numero a 320 deputati, lo si riporta nei limiti di tutti gli altri Paesi europei.

Importante, poi, è anche mantenere il rapporto fra deputati e senatori di due a uno, anche perché si può vedere, com'è già stato illustrato ad esempio dalla collega Mussini, come i numeri dei partecipanti alla discussione alla Camera in realtà rientrano benissimo all'interno di questo *range*. Importante è anche mantenere il rapporto quantitativo onorevoli-senatori in relazione al momento delle elezioni delle varie cariche istituzionali, e fra queste il Presidente della Repubblica, il Consiglio superiore della magistratura e la Corte costituzionale, altrimenti una classe potrebbe prevalere sull'altra.

È poi necessario anche mantenere un certo numero di parlamentari, altrimenti non rappresenterebbero l'intero Paese. Infatti, se il numero è troppo ristretto questo determinerebbe una mancanza di rappresentatività; per cui se si riducono i deputati ad un numero intorno ai 320, anche nell'ambito delle Commissioni si manterrebbe lo stesso rapporto che abbiamo oggi noi al Senato di 22-23 persone per Commissione.

Inoltre - non è il caso di questo emendamento, ma di altri che sono stati già discussi - sarebbe importante salvaguardare nella Costituzione la parità di genere e le minoranze linguistiche.

Già altri colleghi hanno evidenziato come si potrebbero introdurre nella Costituzione altri aspetti come - per esempio - il Parlamento pulito. Ma la nostra cara vecchia Costituzione, all'articolo 54, dice già che: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore». Sono due parole davvero belle dal significato molto alto. Quindi, anche a voler essere ridondanti e a voler puntualizzare più del dovuto, anziché avere una Costituzione di quelle piccole, come quella che ho in mano e che si può portare sempre con sé, si arriverà ad avere un tomo gigantesco, snaturandone la caratteristica.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 20,49)**

(*Segue* GAETTI). Un altro punto che vorrei rapidamente analizzare è il contenimento dei costi. Facendo un rapido calcolo, con 15.000 euro al mese per dodici mensilità per 300 dipendenti, avremmo un risparmio di 54 milioni; aggiungendo le spese dei Gruppi, degli affitti degli studi e quant'altro, potremmo stimare un risparmio di 80 milioni. È un risparmio certamente importante e credo corrisponda al costo di un F-35. Secondo me, potremo pensare di risparmiare i soldi anche in un altro modo, eliminando la spesa di un F-35 all'anno per mantenere anche il discorso della democrazia come stiamo valutando. Ritengo questo un dato che dovrebbe far riflettere.

Altro elemento che vorrei che voi mi spiegaste, perché proprio non ci arrivo, è la riduzione del numero dei parlamentari per aumentare la produttività. Da quando sono in Senato, ossia da circa un anno e quattro mesi, ho dovuto valutare ben quattro provvedimenti sull'Ilva e un numero di essi imprecisato

sull'IMU. Forse questa produttività non è particolarmente adeguata e bella; forse bastava un provvedimento fatto bene, e quindi pensato con più attenzione, per far risparmiare a tutti tempo e denaro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Spiegatemela, quindi, questa produttività.

Abbiamo un Ministro per la semplificazione. Si dice che in Italia sono 390.000 le leggi; ne sono state eliminate molte ed è stato fatto anche un bellissimo falò. Ma evidentemente auspichiamo che ci siano una Camera e un Senato che producono tantissime leggi.

Ovviamente, introducendo queste modifiche, va cambiato anche il comma 4 dell'articolo 56 della Costituzione.

L'altro punto che vorrei sottolineare è la lettera *b)*, con la quale si propone di cambiare l'età degli onorevoli. Oggi si devono avere, al momento delle elezioni, venticinque anni. L'emendamento intende sostituire tale età con la maggiore, che oggi corrisponde ai diciotto anni. Reputo questa un'età importante, in quanto è con l'età giovanile che si manifestano i migliori sviluppi e le migliori idealità. Soprattutto un giovane che ha di fronte un futuro molto lungo può capire le innovazioni. Vari studi scientifici hanno dimostrato che l'uomo vive sempre molto più a lungo, ma sempre più malato. L'ho già detto in quest'Aula ma lo ripeto: l'Eurostat ha evidenziato che se fino al 2004 un uomo viveva in normale salute fino a settant'anni e poi cominciava ad ammalarsi e moriva ad ottanta, oggi invece si vive in ottima salute fino ai sessantuno anni e si muore a ottantadue. Questo dimostra che forse conviene puntare più sui giovani che sugli anziani.

Vorrei poi passare all'emendamento 1.0.15, della senatrice Bonfrisco ed altri, che reputo interessante. Esso propone un numero di deputati - sempre ai sensi dell'articolo 56, e quindi per la Camera dei deputati - variabile alla quantità di persone che vanno a votare: se va a votare il 100 per cento degli aventi diritto, allora avremo i 618 deputati; se vanno invece a votare in misura minore, avremo una soglia minima di 412. Anche questo è interessante, perché diamo la possibilità a chi non crede in noi, e quindi in questa classe politica, di non andare a votare e, facendo ciò, non elegge nessuno. Ovviamente ci vuole una soglia minima che i proponenti di questo emendamento hanno fissato in 412 deputati, ma potremo anche ridurla. L'emendamento poi spiega il meccanismo dell'elezione.

Risulta essere un argomento interessante che andrebbe valutato.

L'ultima questione, che è marginale rispetto a questo emendamento, riguarda il fatto che si vuole paragonare il futuro Senato al Bundesrat. Vorrei ringraziare i nostri collaboratori del Servizio Studi che, tra i fantastici *dossier* che ci scrivono, ne hanno scritto uno molto bello su come ragiona e lavora il Bundesrat, che voglio leggere: «Il Bundesrat tedesco» - che ha 69 membri - è articolato in 16 Commissioni. L'articolo 52, quarto comma GG» - il Grundgesetz, cioè il loro Regolamento - «stabilisce esplicitamente che i rappresentanti del governo di ciascun *Land* diversi dai membri del Bundesrat possano partecipare ai lavori delle Commissioni, in qualità di commissari delegati. Ciascun *Land* ha un membro (un voto) in ciascuna Commissione. In genere, i *Land* sono rappresentati dai capi dei rispettivi governi nelle Commissioni difesa e affari esteri, in quanto Commissioni considerate eminentemente "politiche"; partecipano ai lavori delle altre Commissioni i Ministri competenti per materia. La possibilità di inviare commissari delegati in Commissione è ampiamente sfruttata, specialmente in occasione di dibattiti che richiedono specifiche competenze tecniche, al punto che non è raro che in qualità di commissari partecipino ai lavori solo funzionari esperti di una determinata materia delegati dai rispettivi governi».

Si tratta pertanto di un funzionamento completamente diverso da quello che è stato detto, e nessuno ha mai sottolineato questo passaggio in quest'Aula. Vi prego quindi di non confrontare il nuovo Senato con il Bundesrat, perché altrimenti fate una brutta figura. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, ho comunicato alla Presidenza la mia volontà di sottoscrivere tutti gli emendamenti della collega De Petris, e se la collega me lo consente vorrei illustrare l'emendamento 1.62 in quanto ritengo che con esso vengano fatte proposte più che condivisibili, e pertanto spero che anche gli altri colleghi possano appoggiarlo.

Il testo della riforma costituzionale dal Governo, e successivamente modificato dalla Commissione, ha

lasciato inalterato il numero dei deputati eleggibili alla Camera che - lo ricordo - consta di ben 618 deputati per la circoscrizione Italia e 12 per la circoscrizione estera. Questo aumento, posteriore alla Seconda guerra mondiale, fu giustificato dal fatto che la popolazione era incrementata e conseguentemente occorreva allargare la platea dei rappresentati. Secondo questo ragionamento, matematicamente condivisibile, si potrebbe passare a futuri incrementi, portando la Camera a 750 o addirittura a 800 rappresentanti. In questo senso, il progetto di riforma del Governo non prevede alcuna riduzione, pur avendo sbandierato a reti unificate la necessità di ridurre i costi; cosa che il Governo vorrebbe attuare mediante riduzione esclusivamente dei senatori, che diminuiranno di 215 unità.

Al fine di non svuotare il Senato della Repubblica delle sue prerogative, cosa che accadrebbe di sicuro se il numero dei senatori scendesse a 100 e se si togliessero tutte le funzioni fino ad oggi espletate, con questo emendamento proponiamo una riduzione dei costi più equilibrata da effettuarsi mediante corrispondente riduzione del numero dei deputati della Camera. Il numero finale sarà pari a quello degli attuali senatori; questo determinerà una maggiore riduzione in termini di costi andando incontro, quindi, anche ai desideri del Governo.

Oltre al risparmio dovuto ovviamente al numero inferiore di deputati, di sicuro un grande risparmio si avrebbe per quelle che sono le spese di gestione della Camera. A tal proposito voglio riportare i dati di un sondaggio IPSOS del 15 e 16 luglio di quest'anno, dal quale è risultato che solo un italiano su cinque condivide il vostro disegno di legge, e con il quale viene registrato invece un consenso dei cittadini pressoché unanime riguardo al taglio dei costi della politica. Se allora il vostro intento è davvero quello di fare ciò che gli italiani chiedono, mettiamo finalmente in atto una vera politica di tagli, sopratutto agli stipendi sia dei parlamentari sia di quanti lavorano in Parlamento.

Ritorniamo ai costi della Camera dei deputati. Forse non tutti conoscono le cifre, i numeri: ebbene le retribuzioni del personale della Camera ammontano annualmente a circa 238 milioni di euro. Il che vuol dire che ciascun addetto alla Camera, dal barbiere, all'autista, al commesso e così via, ha uno stipendio medio annuo lordo di circa 150.000 euro, ovvero 10.000 euro al mese, per 15 mensilità. Siamo rappresentanti di un Paese in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto circa il 43 per cento e voi, invece, vi rifiutate di tagliare i vostri stipendi. Gli italiani possono fare la fame, mentre voi avete la sfacciataggine di dire che 15.000 al mese non vi bastano. In fondo non sarebbe cosi complicato da fare: noi lo facciamo sin dal primo giorno e non abbiamo avuto bisogno di un'apposita legge, basta infatti semplicemente fare un bonifico e restituire il 50 per cento dell'indennità. Noi stiamo ancora aspettando, dopo quindici mesi, che voi facciate altrettanto. Ministro Boschi - che non c'è - e voi tutti colleghi, se volete dare un segnale al Paese, allora cominciate con il mettere mano alle vostre tasche.

Ritorno alle spese della Camera, citando qualche altro dato che può far riflettere: 102.000 euro per i servizi di guardaroba; 100.000 euro per rilegature; 1,8 milioni di euro per traslochi e facchini; 670.000 euro per la formazione linguistica e informatica ai deputati. Per non parlare poi degli sprechi narcisistici della presidente Boldrini, come quando ha deciso di cambiare *look* alla sua carta intestata. Forse da una persona che si è occupata in passato di immigrati, di povertà, di disagi gravi, ci saremmo aspettati un po' più di oculatezza nello spendere soldi pubblici. Almeno, presidente Boldrini, ci risparmi le foto delle mense dei poveri, come quelle della Pasqua dello scorso anno. Quindi, in pochi minuti abbiamo dimostrato che se la questione è la riduzione dei costi, la possiamo ottenere in maniera immediata ed efficace con piccole e semplici modifiche. Invece no: voi volete mettere mano al Senato per esautorarlo di tutte le funzioni e le prerogative, concentrando nella Camera, e quindi nelle mani della maggioranza, tutti poteri legislativi, esecutivi e di controllo.

In ogni caso, giusto per darvi uno spunto di riflessione sulla riduzione dei rappresentanti in Senato, vorrei far presente che una riduzione così eccessiva ne comprometterebbe inevitabilmente l'efficienza. I senatori non potrebbero, infatti, proficuamente assicurare la loro costante presenza ai lavori di Commissione e si dovrebbero quindi affidare ad un più corposo *staff* tecnico, per cui si dovrebbe provvedere ad un corrispondente incremento delle dotazioni finanziarie erogate a ciascun Gruppo. *Et voilà*! I costi lievitano di nuovo.

Ritornando a quella che è la proposta dell'emendamento, proponiamo la sola riduzione numerica degli eletti alla Camera e quindi di portare il numero da 630 (di cui 12 della circoscrizione Estero) a 320 (di cui 6 delle circoscrizioni Estero). Questo è quanto previsto nella prima parte dell'emendamento.

Veniamo alla seconda parte, nella quale si propone l'abbassamento dell'età per poter essere eletti alla Camera dei deputati e precisamente chiediamo di ridurla da venticinque a ventun anni. Le motivazioni possono essere varie: di certo la diffusione dei mezzi di informazione capillare come Internet, la possibilità di poter accedere ad un'infinità di dati e informazioni e di accrescere le proprie conoscenze hanno portato ad un radicale abbassamento dell'età della consapevolezza. L'intenzione principale che ci si pone con questo emendamento è quella di favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica del Paese, garantendo così anche una maggiore rappresentatività delle giovani generazioni. Inoltre, personalmente non comprendo perché un ventunenne potrebbe tranquillamente essere eletto Presidente di una Regione e non avere nel contempo i requisiti per essere eletto quale membro del Parlamento nazionale.

La terza ed ultima parte dell'emendamento è una modifica formale per adattarlo alla nuova composizione della Camera dei deputati, dovendosi procedere matematicamente alla divisione del numero degli elettori (come risulta da ultimo censimento) per il numero dei rappresentanti che si intende eleggere.

In conclusione, vorrei rilanciare nuovamente la proposta del collega Vito Crimi, con la quale chiediamo un *referendum* consultivo sui punti principali della riforma costituzionale, come ad esempio l'elettività del Senato e la riduzione dei Parlamentari. Solo dopo si potrà procedere con il resto, rispettando la volontà dei cittadini. Se questa riforma costituzionale è fatta per il bene del Paese, quantomeno chiediamo al Paese cosa vuole e, se siete in buona fede, non dovreste avere timore ad appoggiare la nostra proposta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, intendo intervenire sull'emendamento 1.29, in applicazione dell'articolo 101 del Regolamento. Credo che questo emendamento possa essere diviso in due parti, poiché le disposizioni in esso contenute sono suscettibili di essere distinte. Propongo, quindi, che gli ultimi due commi siano separati dalla restante parte dell'emendamento.

La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, il suo intervento non è congruo a questa fase. Quando arriveremo alla votazione dell'emendamento, potrà fare questa proposta.

PUGLIA *(M5S)*. Mi scusi, Presidente, ma la mia richiesta è a norma dell'articolo 101 del Regolamento, non dell'articolo 102.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, come le ho già detto, quando si arriverà alla votazione dell'emendamento potrà formulare la sua richiesta.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, per cortesia posso anche cedere la parola al senatore Puglia.

PRESIDENTE. È la Presidenza che regola gli interventi, non è una trattativa privata.

MORRA *(M5S)*. D'accordo, ma se c'è la cortesia da parte dell'avente diritto...

Signor Presidente, se non ci sono problemi, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.63, dei colleghi De Petris, Barozzino, Cervellini. De Cristofaro, Petraglia, Stefano ed Uras, che interviene anch'esso sul numero dei parlamentari oggetto di riduzione ad opera del disegno di legge che stiamo esaminando. I numeri che vengono indicati come ottimali per realizzare un'intelligente ed efficace riduzione sono già stati presentati in altri emendamenti e, in particolare, nell'emendamento 1.62, poc'anzi illustrato dalla senatrice Moronese.

Che cosa anima, in pratica, questo emendamento e tutti quelli che in qualche modo fungono da corollario allo stesso concetto, e cioè che si debba essere pluralisti nella riduzione del numero dei senatori, anche quando si va a toccare la Camera dei deputati nella stessa proporzione? L'idea,

appunto, che il pluralismo deve essere garantito attraverso un equilibrio di forze e di numeri, che deve assicurare ad ambedue i rami del Parlamento di pesare in maniera tale da evitare che l'altro possa prendere il sopravvento, soprattutto in quelle occasioni indicate dalla nostra Carta costituzionale in cui il Parlamento lavora in seduta comune.

A parte il fatto che anche un lobotomizzato - mi si passi il termine - capisce che andar con la mannaia soltanto sul Senato e poi lasciare tranquillamente, come se nulla fosse, i deputati della Camera significa essere quantomeno strabici, perché si guarda da una parte senza vedere che dall'altra si potrebbe tagliare con eguale insistenza ed efficacia e - mi si lasci dire - anche con eguale giustizia. Se infatti giustizia dobbiamo fare, benissimo: riduciamo ad un terzo i senatori, ma riduciamo ad un terzo, a questo punto, anche i deputati. Ma questo certamente non è l'obiettivo che questo provvedimento si pone, perché il senso di giustizia non mi pare affiori dalle righe innanzitutto del testo base e poi anche, pur attraverso gli sforzi che possiamo o meno riconoscere ai relatori, dal testo che è venuto fuori dalla discussione in Commissione.

Prima parlavo di pluralismo come valore fondante la nostra Carta costituzionale. Il pluralismo lo si realizza attraverso numeri che permettano alla rappresentanza, e quindi al criterio di rappresentatività, di essere effettivo nel dar voce anche alle minoranze meno presenti nel Paese, per quanto comunque significative. Andando a ridurre in maniera fortissima il numero dei senatori, senza toccare in alcun modo il numero dei deputati, alla fine questo pluralismo rimane soltanto *flatus vocis*, cioè un'espressione della voce che poi non si accompagna alla sostanza. Apprezzo i latinisti - pochi a dire il vero - che sono rimasti a capire immediatamente questi richiami; il punto è che anche chi il latino lo conosce poi dovrebbe accompagnare queste riflessioni con voti conseguenti.

Pertanto auspico che, proprio a seguito di queste riflessioni, che spero vengano condivise da tanti, si abbia il garbo di domandarsi se non sia il caso di accelerare il processo normativo anche nell'altra Camera. Una qualunque riduzione di numero infatti, sopprimendo i potenziali aventi diritto a parlare e ad esprimersi, riduce potenzialmente lo spazio e il tempo del dibattito. Se dobbiamo allora dibattere di meno, piuttosto che intervenire sui contingentamenti interveniamo sul numero degli aventi diritto a dibattere. Questa potrebbe essere un'opzione, logicamente ineccepibile, democraticamente un pochino meno.

Poi però, oltre a questo, a me piaceva sottolineare quanto il Parlamento in seduta comune abbia una natura tale per cui appunto quel sistema di pesi e contrappesi e di numeri, che non sono stati casualmente scelti, dovrebbe essere sapientemente meditato. Ora, quand'è che il nostro Parlamento si riunisce in seduta comune? Proprio domani pomeriggio, ad esempio, dovremo interrompere anticipatamente la seduta per raggiungere la Camera dei deputati ed indicare le nostre scelte in relazione ai membri laici di espressione parlamentare del Consiglio superiore della magistratura. Ora, è materia che va certamente pensata e ripensata; i relatori hanno sapientemente imbastito delle riflessioni, che però dovranno essere oggetto di votazione all'interno dell'Aula.

Ricordo a me stesso che in queste ore in cui in Commissione abbiamo dibattuto di questi temi, riguardanti appunto il Titolo IV, Parte seconda, della Costituzione, che a parole si dice di non voler toccare, ma su cui in realtà qualcuno, con emendamenti sapienti (forse satanicamente sapienti), vuole intervenire. Qualcuno, esattamente il Gruppo di Forza Italia, aveva addirittura - me lo ricordava in maniera circostanziata il relatore Calderoli - espresso la convinzione di dover eleggere i membri del CSM ed anche della Corte costituzionale in maniera assai diversa da come democraticamente sono stati finora eletti, cioè assegnando un terzo degli eligendi al Presidente della Repubblica e i rimanenti due terzi al Parlamento riunito in seduta comune. Come voi capite, una legge elettorale come appunto l'Italicum è assolutamente incapace di rappresentare il pluralismo che la nostra Costituzione ci impone di seguire da sempre come stella cometa (rinunciando pertanto alla tanto richiamata governabilità, di cui tanti si riempiono la bocca). Ebbene, la stella cometa del pluralismo, con una legge elettorale come l'Italicum, avrebbe ben poco diritto di cittadinanza in un Parlamento in cui più dei sei settimi dei componenti fossero di estrazione della Camera dei deputati e soltanto il rimanente, pari a circa un settimo o poco meno, espressione di un Senato che verrebbe ad essere semplicemente contorno e -

lasciatemelo dire - anche magro contorno. Il problema è stato sollevato anche da un collega del Gruppo del Partito Democratico, ed esattamente dal senatore Gotor, il quale ha presentato un emendamento volto a rafforzare il principio di rappresentanza relativamente all'elezione del Presidente della Repubblica, chiedendo che il Presidente della Repubblica possa essere eletto dal Parlamento in seduta comune con il concorso degli europarlamentari. Il fine è quello - appunto - di rafforzare o meglio contrastare in maniera ancora più efficace lo svuotamento di rappresentatività che comporterebbe un combinato disposto siffatto tra l'Italicum per la Camera dei deputati e il Senato di 100 senatori della Repubblica, di cui cinque esclusivamente di nomina del Presidente della Repubblica.

Non mi soffermo - perché purtroppo per me e purtroppo anche per voi il tempo va ad esaurirsi - sulla quota da riservare agli eletti nella circoscrizione degli italiani all'estero.

PRESIDENTE. Senatore Morra, deve concludere il suo intervento.

MORRA *(M5S)*. Sì, lo sto facendo. L'ho preposto poco fa. Se lei fosse stato attento...

PRESIDENTE. Ho sentito. Il tempo, però, si esaurisce, al di là del suo impegno a concludere.

MORRA *(M5S)*. Comunque, lo capisco da solo.

Se parametrassimo il numero degli eligendi per gli italiani all'estero ai condannati all'emigrazione che la classe dirigente del Paese ha determinato negli ultimi decenni, potremmo anche ripensare questo rapporto tra rappresentanti degli italiani residenti in Italia e rappresentanti degli italiani condannati all'emigrazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, se la collega De Petris me lo concede, vorrei sottoscrivere l'emendamento 1.64.

Oggi e ieri abbiamo affrontato per lunghissime ore l'articolo 1 del disegno di legge, che si occupa dell'articolo 55 della Costituzione. Tale articolo, in pratica, è composto da due frasi e mezzo, che sono semplicissime e di una bellezza estrema. La prima è la seguente: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Ha ragione la senatrice Finocchiaro quando afferma che si rischia essere presi da un incantamento di fronte a certe parti della nostra Costituzione. È vero.

Mi è piaciuto molto anche quanto ha detto il collega Candiani quando ha parlato delle tazze da tè e dell'importanza, per arrivare alla giusta temperatura della bevanda, di passare da una tazza all'altra. Io non faccio parte della 1a Commissione, ma quando ho avuto l'onore di intervenire in quella sede, invitata dal collega Crimi, mi sono soffermata su questo particolare rappresentato dall'importanza del passaggio tra le due Camere. Tale passaggio, che - come ha sottolineato la senatrice Finocchiaro - nel dibattito è sempre stato rilevato come problematico, riserva in sé caratteristiche molto interessanti, assembleari, di partecipazione, perché (l'ho già detto in Commissione, ma lo voglio ripetere qui) esso permette anche all'opinione pubblica di partecipare al dibattito, di essere presente, di contribuire. Quindi, è un passaggio estremamente importante e interessante.

Sono però anche d'accordo con la collega la quale affermava che bisogna anche guardare oltre, bisogna superare gli impedimenti, se visti in questi termini. Allora, benché io sia convinta che il bicameralismo perfetto andrebbe difeso e che, forse, sarebbe stato sufficiente mettere mano ai Regolamenti di Camera e Senato, che spesso non facilitano neanche la discussione che, a volte, diventa fine a sé stessa (troppe ore in Aula, troppo poche in Commissione, quindi andrebbe riguardato sicuramente almeno il nostro Regolamento), nonostante la veda così, sicuramente il Senato, per quanto differenziato, dovrebbe essere assolutamente un Senato elettivo perché - l'ho già detto in discussione generale e non voglio soffermarmi ulteriormente sulla questione - il Senato, così come presentato nel disegno di legge, è un brutto pasticcio di competenze e sovrapposizioni di competenze ed altro ancora.

Oggi però ci tengo a dire un'altra cosa. È importante valutare questa faccenda della Camera unica perché, se Camera unica deve essere, è ancora più importante che sia una vera assemblea popolare, quindi eletta con un sistema proporzionale senza alcuno sbarramento e con le preferenze perché sia la vera rappresentanza della pluralità e della volontà popolare. Una Camera di controllo come vuole la

nostra Costituzione. Questo almeno dovrebbe restare: un Governo forte, una governabilità garantita, ma una Camera che sia un'assemblea popolare.

Con la relatrice Anna Finocchiaro (questa è una confessione) ho un legame perché decenni fa, in un tempo remoto, che non sembra più appartenere all'oggi, sono stata una sua elettrice, quando non c'era ancora il Partito Democratico né i Democratici di Sinistra. Quindi, mi fa male sentire certe affermazioni di sorpresa perché per me la collega è sempre stata una fonte di garanzia; quando dice che certe parole sono pesanti come macigni mi sembra inverosimile perché non sarà sfuggita neanche a lei la deriva che stiamo subendo. Non credo di vederla solo io: è un fatto oggettivo. Lei che è stata presente in questi decenni che ci portano a valutare addirittura il 2004, come ha detto il mio collega, dieci anni fa (con il Governo Berlusconi!) come un tempo in cui ancora la discussione assembleare era rispettata e dove per valutare e discutere una riforma costituzionale ci si è presi tutto il tempo necessario, da gennaio a marzo. È oggettivo che adesso questa deriva ci sia, essa è chiara, è presente e non mi aspetterei una negazione di questo.

Un altro particolare che ritengo estremamente grave in questa riforma è contenuto nell'articolo 12, nel sesto comma del nuovo articolo 72 in cui si parla di disegni di legge indicati come essenziali per realizzare i programmi di governo. Lo dico perché questi programmi di governo non hanno niente a che vedere con i programmi elettorali e ne abbiamo prova perché quello che il Partito Democratico ha detto durante le elezioni non corrisponde all'attuale programma del Governo, né alle alleanze che ha stretto. Quindi, questo programma di Governo potrebbe essere assolutamente tutt'altro dal mandato popolare, eppure si prevede che il Governo possa imporsi a una Camera che non è l'assemblea popolare libera e di controllo, ma una Camera di nominati.

Perciò è difficile staccare questa riforma costituzionale dalla legge elettorale. È un'aberrazione; lo stiamo facendo ma lo stiamo facendo male. Non possiamo pensare a questa riforma senza pensare a che legge elettorale avremo: perché se avremo quella legge elettorale dove la Camera unica, quella che resta, è una Camera di nominati con le liste bloccate, senza le preferenze, con un premio di maggioranza abnorme, vi sarà una Camera di deputati al servizio del Presidente del Consiglio.

È chiaro che una cosa è pensare a una Camera libera, allora saremmo anche disponibili a valutare un monocameralismo, e una cosa è pensare a una Camera di nominati. Sono cose importanti e noi dobbiamo capire che visione d'insieme abbiamo. È inutile spezzettare i discorsi e le leggi in tante piccole parti, perché è importante la visione d'insieme, è importante tornare a una valutazione globale.

Vorrei aggiungere che ciò che è stato dichiarato dalla Ministra nella seduta di ieri mattina mi ha sorpreso molto, perché in pratica ha parlato di ascolto, di contributo anche delle opposizioni (non possiamo parlare di minoranze perché abbiamo un'opposizione che è una maggioranza), ma questo contributo non è stato ascoltato, perché a questo Governo manca proprio la cultura del consenso. È vero, una maggioranza ha i numeri, ma l'etica dovrebbe portare a capire che l'unico modo di governare senza arrivare a questi atti di forza è quello del consenso, del mero ascolto.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Nugnes.

NUGNES *(M5S)*. Occorre ascoltarsi e arrivare ad una valutazione complessiva e generale, quindi ad una scelta consensuale. Questo porterebbe alla governabilità del Paese: è questa la vera governabilità, non l'atto di forza, l'atto muscolare basato sui numeri. E io so che questo la relatrice lo sa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio presente che ho sottoscritto l'emendamento 1.65 a prima firma della senatrice De Petris, quindi chiedo cortesemente alla senatrice di poterlo illustrare.

Premetto che siamo in presenza di un Parlamento eletto con una legge dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, un Parlamento che pertanto dovrebbe limitarsi a svolgere operazioni di ordinaria amministrazione in attesa di tornare alle urne al più presto, essendo privo di qualsiasi legittimità morale a riformare la nostra legge fondamentale, la nostra Costituzione.

Ciò premesso, vado nel merito di questo emendamento, che si pone l'obiettivo di sostituire il Capo I del disegno di legge governativo, Atto Senato n. 1429, riguardante disposizioni per il superamento del

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, e comunicato alla Presidenza l'8 aprile 2014.

Questo emendamento, in relazione all'attuale riforma costituzionale, interviene sull'articolo 56 e sull'articolo 57 della nostra amata Costituzione. Suddetto emendamento propone modifiche che mi accingo a presentare all'attenzione di quest'Assemblea.

Nel Capo I interviene sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia per quanto riguarda la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica. Quindi, esso recita: «1. all'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostitute dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

Ricordo che l'articolo 56 della Costituzione attualmente afferma: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

L'emendamento proposto interviene, innanzitutto, sul secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, prevedendo una riduzione del numero dei deputati. Dagli attuali 630 deputati, di cui 12 eletti nella circoscrizione Estero, si passa a 350 deputati, di cui 6 eletti nella circoscrizione Estero.

Tale emendamento, dunque, tiene nella dovuta considerazione non solo la rappresentanza parlamentare in Italia, ma anche quella relativa agli italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE. La rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero viene mantenuta ma, come per i deputati eletti in Italia, anche per quelli eletti nelle quattro ripartizioni istituite all'estero viene prevista una riduzione, da 12 deputati a 6 deputati. Si tratta di un intervento legislativo che vuole accrescere l'operatività della Camera.

Questa modifica si prefigge un duplice obiettivo. Innanzitutto, attraverso la riduzione del numero dei deputati, si avrà un'Assemblea più snella e funzionale. Inoltre, questa riduzione del numero dei parlamentari dell'Assemblea di Montecitorio comporterà anche un risparmio in termini di costi.

Inoltre, al terzo comma, viene prevista un'ulteriore modifica: le parole «venticinque anni» sono sostituite da «ventuno anni». Con questo intervento si vuole abbassare l'età per l'elettorato passivo. È un tema importante, che tocca due concetti fondamentali per una democrazia: quello dell'eleggibilità e quello della partecipazione giovanile. In questo modo si avvicina l'età dell'elettorato passivo all'età per l'elettorato attivo, che è attualmente acquisito a diciotto anni.

Questo emendamento risponde a delle esigenze oggettive. Innanzitutto, si preoccupa di allargare l'elettorato passivo e dunque di coinvolgere e valorizzare la presenza diretta di giovani cittadini nei processi legislativi. È importante intervenire in questa direzione perché si deve tenere nella dovuta considerazione la situazione di grave disagio che stanno vivendo i nostri giovani, provocata dalla prolungata crisi economica. Se, infatti, i giovani stanno vivendo una situazione che comporta loro gravi sacrifici, è compito della politica fare in modo che possano accedere agli organismi decisionali, in modo da poter intervenire direttamente nella vita politica, senza la mediazione di soggetti intermedi.

Una fascia di età attualmente esclusa dalla partecipazione attiva all'interno delle istituzioni parlamentari avrebbe, grazie a questo emendamento, la possibilità di avere propri rappresentanti.

Alla luce delle problematiche sopraesposte, sembra necessario garantire a questa fascia di età la possibilità di avere la facoltà di eleggere propri deputati in Parlamento. È effettivamente un paradosso che chi acquista la maggiore età possa essere sindaco, ministro, ma non possa essere parlamentare.

Pensiamo che per quanto riguarda, per esempio, le elezioni del Parlamento europeo, nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea l'età minima per candidarsi alle elezioni è generalmente diciotto anni; fanno eccezione il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia che prevedono i ventuno anni di età, la Romania che prevede i ventitre anni, l'Italia e la Grecia che prevedono il compimento dei venticinque anni.

L'Italia è tra le poche Nazioni europee, assieme a Cipro, che richiede un'età così alta per l'accesso ad una Camera bassa.

Alla luce degli esempi sopraesposti, allargare l'elettorato passivo comprendendo i cittadini che hanno compiuto i ventuno anni è anche un modo per allineare il nostro Paese alle scelte già compiute da tempo dalle principali Assemblee legislative europee.

Inoltre, coerentemente con la riduzione complessiva del numero dei deputati, si interviene anche sul quarto comma, dove la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro». Intervento necessario per adeguare l'articolo 56 della Costituzione, che nella sua attuale versione prevede: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Un ulteriore intervento è previsto in relazione all'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma, dove le parole «trecentoquindici, sei», sono sostituite da «centosettantacinque, tre». Ricordo che l'articolo 57 della Costituzione afferma: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero dì senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, senatrice, concluda.

PAGLINI *(M5S)*. Tale modifica prevede una riduzione del numero dei senatori: dagli attuali trecentoquindici senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero, si passa ai centosettantacinque e tre nella circoscrizione Estero.

Tale emendamento, dunque, tiene nella dovuta considerazione non solo la rappresentanza parlamentare in Italia, ma anche quella relativa agli italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE.

PRESIDENTE. Senatrice, deve concludere.

PAGLINI *(M5S)*. Finisco con le ultime due frasi.

PRESIDENTE. No, può solo concludere una frase.

PAGLINI *(M5S)*. Va bene, chiudo il mio intervento.

La riduzione influirà sui costi sia nel breve che nel lungo termine, quindi, con la riduzione del numero di senatori e deputati, si avrà una diminuzione delle indennità, dei rimborsi e successivamente anche dei vitalizi erogati a fine legislatura. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, come altri colleghi che hanno illustrato emendamenti che hanno a che fare con le modifiche degli articoli 56 e 57, anch'io mi appresto a dare una sorta di indicazione su quello che prevede l'emendamento 1.66, cui ho apposto la mia firma.

Nell'emendamento è data un'idea di quella che potrebbe essere la modifica del numero dei parlamentari ed al secondo comma è prevista, infatti, la sostituzione dei numeri 630 e 12 come componenti della Camera con i numeri 350 e 6. Allo stesso modo, al quarto comma si indica di

sostituire la quantità di 618 con la quantità di 344.

Ora, la possibilità di ridurre il numero dei parlamentari ha portato a prospettare, in diverse discussioni fatte nel corso degli ultimi anni, rischi che sono stati presentati da diversi interlocutori.

In realtà (cosa non da poco), quando si parla in generale del numero dei parlamentari, soprattutto nel nostro Paese, spesso si registra una sorta di convergenza - almeno la si è registrata fino a un certo punto della storia politica - attorno a una singola considerazione: in effetti, i parlamentari sono troppi. Spesso però ci si è chiesti, non solo negli ultimi anni, come mai, se c'è davvero un accordo su questa tesi, al passo successivo ci sia un blocco. C'è un accordo, ma non si è mai fatto nulla di concreto per ridurre il numero dei parlamentari.

In generale, chi ha chiesto la riduzione del numero dei parlamentari, soprattutto in Italia negli ultimi anni, lo ha fatto soprattutto basandosi su due grandi categorie di ragioni. La prima fa capo alla riduzione soprattutto simbolica - però mi permetto di dire che i simboli in questi casi contano abbastanza - delle risorse che lo Stato impiega per mantenere la classe politica. Allo stesso tempo, la seconda grande categoria che è riportata a motivazione della richiesta di riduzione del numero dei parlamentari è effettivamente l'assenza di una ragione circostanziata per avere nel nostro Paese un numero così alto di parlamentari, che sappiamo essere 945 più i senatori a vita. Ora, coloro che riflettono e dicono che forse è rischioso ridurre il numero dei parlamentari fanno anche riferimento a una mancata correlazione tra i parlamentari e un ben determinato e circoscritto collegio elettorale. Con l'attuale legge elettorale, il Porcellum, sappiamo che i parlamentari sono eletti su base regionale.

Passiamo ora alla situazione completamente diversa di un altro Paese, gli Stati Uniti d'America. Da anni negli Stati Uniti, come nel nostro Paese, circola una grande insofferenza e fastidio nei confronti della cosiddetta classe politica. Normalmente però negli Stati Uniti questa insofferenza non è addebitata alla caratteristica di avere dei privilegi, come accade da noi, e si deve più che altro a una considerazione di scarsa efficienza e produttività dei membri del Senato e del Congresso. Ora, poiché anche in quel caso ci sono persone e movimenti di opinione che mettono in discussione il numero dei parlamentari, avviene che ci sia chi dice esattamente il contrario. È capitato infatti che in diversi collegi e, soprattutto, nel New Hampshire e nello Stato di New York sia emersa esattamente la posizione opposta, cioè sia stato richiesto l'aumento del numero dei parlamentari. La situazione degli Stati Uniti è un po' particolare perché, mentre il numero dei seggi del Senato è stabilito dalla Costituzione e non ha nulla a che fare con la popolazione (non vi è quindi correlazione tra popolazione residente e numero dei parlamentari), al Congresso è esattamente il contrario. Al Senato il numero non può essere modificato, mentre al Congresso è esattamente il contrario.

Resta anche il fatto che alcuni, nel corso degli anni e soprattutto, ancora una volta, nel corso degli ultimi anni, si sono posti una questione leggermente diversa: conviene dimezzare il numero dei parlamentari o conviene dimezzare gli stipendi dei parlamentari, a parità di numero?

Questa tesi è stata sostenuta soprattutto con argomentazioni che vanno nel verso della rappresentanza politica e istituzionale e chi la sostiene ritiene e ha sempre ritenuto che il Parlamento debba poter rappresentare adeguatamente i diversi interessi e i diversi punti di vista che esistono nella Nazione e quindi nella cittadinanza.

Ora, dicono costoro che, per poterlo fare in maniera adeguata, a loro sembra evidente che la rappresentanza parlamentare non debba essere troppo piccola e quindi sarebbe eccessivo, secondo questa corrente di pensiero, dimezzare il numero dei parlamentari.

Quella di dimezzare è un'idea che si sta sostenendo, ma potrebbe essere sostenuta allo stesso modo l'idea di passare, per esempio, a un quarto, o a un terzo, o a qualsiasi altro numero di parlamentari, quindi alcuni si chiedono: perché dimezzare?

Potrebbero sembrare numeri detti così a caso, ma è comprensibile che questo significa poter mandare un segnale forte alla cittadinanza, un segnale di netta discontinuità con una prassi politica che evidentemente non ha dato il meglio di sé negli ultimi anni.

Certo è che, prima di cambiare il numero dei parlamentari, la discussione fatta in Commissione e la

discussione fatta nelle ultime settimane dovrebbe porsi effettivamente in maniera seria il problema della rappresentanza, perché la prima considerazione che va sostenuta è che il Parlamento debba comunque, anche con l'appoggio a un emendamento del genere, poter rappresentare al meglio i diversi interessi e punti di vista.

Per poterlo fare in modo adeguato, quindi, un confronto dovrebbe essere fatto forse più approfonditamente con altre situazioni nazionali che sono, sì, diverse dalla nostra, ma che non sono poi tanto lontane.

Se si prende in considerazione un grafico presentato alcuni anni fa per alcuni Paesi OCSE più o meno comparabili all'Italia quanto a grado di sviluppo economico e politico, si vede che l'Italia si colloca, in una graduatoria del totale dei parlamentari per Paese, seconda soltanto al Regno Unito e molto vicina alla Francia, due Paesi che vediamo molto vicini al nostro, quanto appunto a tipo di sviluppo economico e politico.

Se si passa però, sempre in questo studio dell'OCSE, ai grafici che mostrano il numero di cittadini per parlamentare, ci si fa un'idea un po' più precisa di quali sono le motivazioni che portano a sostenere le ragioni di una drastica riduzione del numero dei parlamentari.

In Italia, ad esempio, ciascun parlamentare al momento rappresenta in media circa 63.000 cittadini elettori. Succede che guardando questi grafici dell'OCSE si vede nettamente che i Paesi più grandi hanno un numero di cittadini per parlamentare sistematicamente più elevato.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Petrocelli.

PETROCELLI *(M5S)*. Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Per esempio il Belgio, che ha una popolazione di circa otto volte inferiore a quella della Germania, ha un Parlamento che non è otto volte più piccolo. La stessa cosa accade, ad esempio, in Olanda.

Se quindi i Parlamenti hanno grandezze comparabili in tutti i Paesi, il criterio che determina o dovrebbe determinare la loro dimensione dovrebbe essere piuttosto forse differente: e qui io suggerirei quello del costo *pro capite*.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, mancano dieci minuti alla fine della seduta.

PRESIDENTE. Deve intervenire in dieci minuti, per cui parli. Utilizzi il tempo parlando invece di stare zitto.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, grazie, Presidente.

Desidero parlare dell'emendamento 1.67, cui ho aggiunto la mia firma.

Ci stiamo accingendo a fare non una legge ordinaria, nella quale in realtà si fa politica: quella che è la maggioranza propone un pensiero politico, un pensiero che viene da un'idea condivisa dal gruppo. Allora c'è da chiedersi: quando si va a modificare la Costituzione si fa politica? Sinceramente non ne sono convinto. Non si fa politica nel senso stretto e limitato del termine, perché è ovvio che in senso ampio si fa certamente politica: si fa politica anche quando si sta insieme, quando si agisce per il bene dell'altro; allora si fa sempre politica. In questo caso io intendo utilizzare la parola «politica» per esprimere quel concetto di gruppo e, quindi, non in senso allargato.

In questo caso noi stiamo andando a modificare quella che è la Carta fondante, la grande norma, la pietra miliare di un intero ordinamento, la pietra miliare su cui si basa tutta la normativa, tutto l'intreccio delle leggi che poi regolano i rapporti dei cittadini e, in questo caso, anche i rapporti internazionali e con l'Unione europea.

Partiamo allora dal presupposto che, andando a modificare la Carta costituzionale, si deve pensare a un progetto politico più ampio, non al progetto politico del singolo partito o di parti del popolo, e associamoci a una realtà, a una verità oggettiva, che è la legge elettorale. Infatti, guardate, colleghi, noi non dobbiamo mai prescindere dalle norme che regolano il processo decisionale con cui si stabilisce chi sono i rappresentanti di una Nazione e, quindi, dalla legge elettorale. Attraverso questo processo si hanno i rappresentanti e il processo decisionale che ha stabilito chi rappresentava i cittadini in questo momento è stato deciso con una legge alla fine dichiarata anche incostituzionale.

Allora, essendo già viziata *ab origine* quella legge, quando andiamo a modificare il dettato costituzionale, dobbiamo veramente stare attenti. Io questa attenzione non la vedo. Questa attenzione non c'è. Noi non stiamo attenti al Paese, ma stiamo attenti alla parte più becera dell'essere umano: la vanità. *(Vivi applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Bravo! Bravo!

PUGLIA *(M5S)*. In questo caso noi dobbiamo invece valutare la nostra Carta costituzionale proprio come persone che non stanno pensando a sé stesse ma alla Nazione.

Con una legge elettorale maggioritaria già stiamo falsando la rappresentatività reale del Paese; a maggior ragione, quando si va ad insediare un processo costituzionale, non si può prescindere dall'ascolto delle minoranze.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Il processo lo dobbiamo fare a te. *(Commenti della senatrice Bottici)*.

PUGLIA *(M5S)*. Vorrei leggere una parte della nostra storia, quell'Italia. Era il martedì 23 settembre 1947; l'onorevole Giolitti ebbe la facoltà di parlare del suo emendamento, che proponeva, dopo le parole: «universale e diretto», l'inserimento delle parole: «e segreto, secondo il sistema proporzionale». *(Brusio)*.

Presidente, mi perdoni, vorrei riuscire a fare il mio intervento in maniera normale.

PRESIDENTE. Colleghi, siamo praticamente a chiusura della giornata, non c'è motivo di creare agitazione.

Prego, prosegua, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. In questo caso, l'onorevole Giolitti, andando ad illustrare il suo emendamento, cioè che il voto non soltanto doveva essere universale e diretto ma segreto e secondo il sistema proporzionale, spiegava: «Il motivo del nostro emendamento è questo: che a nostro avviso il sistema di elezione ha una grande rilevanza per quella che è la fisionomia della rappresentanza popolare. Pensiamo anzi che questo particolare del sistema di elezione, nel caso specifico del sistema proporzionale, abbia un rilievo costituzionale anche maggiore che non altre norme che sono state inserite nel progetto di Costituzione, come la data di convocazione delle Camere e la durata delle Camere stesse; perché, indubbiamente, il sistema di elezione ha una influenza grandissima sulla fisionomia della rappresentanza!». (È quello che dicevamo prima). «Abbiamo proposto il sistema proporzionale come quello che riteniamo più idoneo e adeguato allo sviluppo della democrazia moderna».

Noi abbiamo un sistema maggioritario, un sistema che permette soltanto ad una piccolissima parte dei membri del Parlamento di salire al potere. Nel momento in cui da una parte abbiamo un numero stabilito oggi all'interno della Costituzione, che era lo stesso stabilito all'epoca per la modifica della stessa, e dall'altra parte abbiamo un sistema maggioritario anziché proporzionale, stiamo manomettendo la Carta costituzionale con dei numeri che i nostri Padri costituenti non si sognavano.

Questo disegno di legge costituzionale non va ad abolire il Senato - ricordiamolo - ma semplicemente a sostituire quelli che oggi sono senatori eletti dal popolo con dei nominati direttamente dai partiti: ancora una volta le prerogative popolari sono state messe da parte. *(Vivi applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

Ringrazio anche il buon Esposito del PD per il suo applauso, anche se, in verità, qualsiasi cosa dice la trovo sempre poco interessante. *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, manteniamo un contegno. I lavori si stanno concludendo. Si avvii alla conclusione, senatore Puglia, nonostante il consenso crescente. *(Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

PUGLIA *(M5S)*. Non ho esaurito i miei dieci minuti, ma arrivo alla conclusione.

PRESIDENTE. Ha altri trenta secondi, senatore Puglia, ma poi la prego di concludere, anche perché sta per terminare la seduta.

PUGLIA *(M5S)*. Allora, signor Presidente, concludo il mio intervento.

Noi abbiamo presentato un progetto di legge elettorale, l'Italicum *(Commenti dai Gruppi M5S e PD)*,

che abbiamo valutato insieme ai cittadini e non certamente all'interno... *Pardon*: il nostro progetto di legge non è certamente l'Italicum, che è stato stabilito all'interno di una camera stretta...

PRESIDENTE. Senatore Puglia, il suo tempo è scaduto: ha avuto anche un minuto in più, quindi dovrebbe concludere.

PUGLIA *(M5S)*. Concludo, signor Presidente. A differenza di quello che hanno stabilito soltanto due persone, il nostro progetto di legge, che non è l'Italicum, ma il Democratellum, è stato stabilito insieme ai cittadini e, insieme ai cittadini, questo progetto di legge può realmente riportare il popolo al centro della discussione parlamentare. *(Vivi applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Per chi volesse approfondimenti, in Rete c'è la registrazione della diretta *streaming*.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIACOBBE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, la scorsa settimana 298 vite innocenti sono state uccise da un missile di distruzione di massa, mentre l'aereo su cui viaggiavano sorvolava una zona di guerra al confine fra l'Ucraina e la Federazione Russa. Erano 298 persone in viaggio, per motivi di lavoro, per vacanze, per ricongiungersi a propri cari. Non avevano nulla a che fare con il conflitto che si svolge oltre 10.000 metri più in basso. Tanti di loro non ne erano nemmeno a conoscenza: purtroppo ne sono diventati le vittime.

Non c'è nessuna spiegazione logica. Non ci sono scuse di nessun tipo.

Le vittime provenivano da molti Paesi: dall'Olanda all'Indonesia, dal Regno Unito all'Australia, il Paese in cui risiedo. 38 sono le vittime che vivevano nel mio Paese di adozione e fra questi due fratellini e una sorellina, di 8, 10 e 12 anni, che assieme ai nonni ritornavano a casa dopo una vacanza in Europa: una famiglia completamente distrutta. C'era una coppia di Wollongong, una città proprio vicino a casa mia. Avevano aspettato fino al pensionamento del marito (fra l'altro, anticipato a causa di una malattia) per concedersi una vacanza da sogno, in Europa, viaggiando in prima classe. Potrei continuare così per ciascuna delle 298 vittime: ognuno di loro aveva una storia che purtroppo non potrà più raccontare.

Nei giorni trascorsi ho sentito parlare di responsabilità e colpe: responsabilità materiale di chi ha lanciato il missile, responsabilità materiale e morale di chi ha fornito queste terribili armi di distruzione di massa, responsabilità morale di chi ha permesso all'aereo di volare in quella zona, responsabilità di chi alimenta questo conflitto. Purtroppo si tratta solo di parole che non restituiranno le vite perse alle loro famiglie.

Io mi auguro che da questa terribile esperienza e tragedia il mondo possa imparare qualcosa per rendere il nostri cieli, e non solo i nostri cieli, più sicuri.

Diceva Papa Francesco che i conflitti si possono risolvere solo con la pace. Sono perfettamente d'accordo: la violenza genera solo più violenza e sempre più spesso le vittime di violenza sono persone che niente hanno a che fare con il conflitto.

Mi auguro inoltre che il nostro Governo si adoperi per far restituire le vittime innocenti di questa tragedia alle loro famiglie, per accertare la verità e le relative responsabilità, per adottare le misure necessarie per evitare tragedie del genere nel futuro.

Infine, signor Presidente, sono sicuro di interpretare il pensiero delle colleghe senatrici e dei colleghi senatori nell'esprimere le nostre più sentite condoglianze ai Governi dei Paesi di origine delle vittime

innocenti ed a tutte le famiglie che non rivedranno più i loro cari.

Un pensiero particolare, permettetemi, va da parte mia al Governo australiano e alle famiglie delle vittime del mio Paese di adozione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza, nell'associarsi alle parole di cordoglio espresse dal senatore Giacobbe, invita l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 23 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 22,06)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Lucherini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Stucchi, Tomaselli e Vicari.

Interrogazioni

SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, PAGLINI, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE, MANGILI, PUGLIA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 11 giugno 2004 presso la casa circondariale di Trapani, intorno alle 8,30 del mattino, alla seconda porta dell'istituto penitenziario, dove si trovava in servizio Giuseppe Picone (ora ex agente di Polizia penitenziaria), si presentava un geometra civile nella qualità di responsabile dei lavori di ristrutturazione della sezione giudiziaria, il quale richiedeva l'accesso alla seconda porta, dove poteva entrare solo il personale autorizzato per lo svolgimento dei propri compiti, come stabilito da un ordine di servizio emesso dal Ministero della giustizia;

da notizie riportate dall'ex agente Picone, il geometra disponeva di un'autorizzazione di accesso dalla parte esterna dell'istituto, come per gli operai della ditta esecutrice dei lavori, e che lo stesso portava con se un *computer* e un telefonino portatile, palesemente in contrasto con quanto all'ordine di servizio citato;

relativamente all'uso dei telefoni cellulari all'interno della caserma agenti il Dipartimento amministrazione penitenziaria, Ufficio centrale del personale Div. III Sez. A - Affari generali con nota prot. n. 091480/5.1 del 6 giugno 2000 ha integrato alcune disposizioni già esistenti in materia;

a seguito della detta nota la direzione del carcere di Trapani, vista la situazione strutturale dell'istituto, con ordine di servizio n. 175 del 24 giugno 2000, disponeva il divieto assoluto di introdurre i telefoni cellulari oltre la prima porta, eccezion fatta per i magistrati che accedono al penitenziario per ragioni del proprio ufficio;

l'ex agente Picone, in assenza di comando diverso dall'ordine di servizio n. 175 del 24 giugno 2006 e quindi in assenza di autorizzazione scritta di accesso del geometra dalla seconda porta, si rifiutò di far entrare il professionista informandolo che avrebbe potuto farlo accompagnare all'ingresso della parte esterna dell'istituto, come già fatto per gli operai della ditta;

il geometra rispose che altri colleghi lo avevano fatto passare dalla stessa porta e che voleva parlare con il comandante, e pertanto Picone chiamò il sorvegliante capo Salvatore Fragale per metterlo a

conoscenza dell'episodio. Quest'ultimo, recatosi alla seconda porta, confermò al geometra che in assenza di autorizzazione non si poteva accedere e che per questo motivo lo faceva accompagnare da altro assistente in servizio dalla parte esterna per raggiungere il posto di lavoro, previo passaggio dalla porta autorizzata;

detti avvenimenti portarono l'ispettore Maurizio Trotti, comandante di reparto facente funzioni, ad emettere una disposizione di servizio in data 11 giugno 2004, che autorizzava il geometra ad avere accesso alla seconda porta, con la seguente motivazione: "al fine di evitare problematiche e spiacevoli contrattempi, si autorizza con la presente il Geom. (…) (responsabile dei lavori di ristrutturazione della sez. Giudiziaria) a poter accedere dalla seconda portineria per recarsi al suddetto reparto. Comunicasi inoltre che lo stesso, come da precedenti disposizioni, può accedere con al seguito un *computer* e telefonino in quanto accessori indispensabili in quell'ambito lavorativo. Resta inteso che lo stesso dovrà comunque essere accompagnato da un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria";

successivamente ad ulteriori denunce sui fatti accaduti, l'agente Picone, venne sottoposto a *test* psichiatrici e a relativi controlli nonché sospeso dal servizio; in seguito fu riammesso in servizio per averli superati, però dopo avere richiesto di essere reintegrato nel servizio, che aveva conquistato con concorso interno, questo gli fu negato ed assegnato ad altro collega, che in realtà non aveva gli stessi requisiti di Picone. Inoltre, per un'ulteriore reazione legata alla mancata assegnazione al servizio, l'agente Picone veniva sottoposto ad altri *test* psicologici, per poi venir declassato e congedato;

considerato che:

da notizia ANSA del 24 aprile 2014 un telefono cellulare perfettamente funzionante con *sim card* è stato trovato nel carcere minorile di Nisida a Napoli;

da notizie ANSA del 10 luglio 2014 nel carcere di Torino un telefonino, perfettamente funzionante, è stato trovato nella cella di un detenuto romeno, e si tratta del terzo caso all'interno del penitenziario dopo i due apparecchi rinvenuti dalla Polizia penitenziaria nella precedente settimana;

a Padova, come da notizia del 13 luglio 2014, riportata dal sito *web* della Polizia penitenziaria, presso l'istituto penitenziario sono stati trovati 8 telefonini e schede *sim* negli armadietti di alcuni agenti, come emerso dall'indagine condotta dalla squadra mobile coordinata dal pubblico ministero, Sergio Dini, che ha portato all'arresto di 15 persone tra cui 6 secondini accusati di fornire ogni tipo di merce (droga, telefonini, *film* porno) ai detenuti, ed in particolare ai *boss* mafiosi in regime carcerario duro, in cambio di soldi e di sostanze stupefacenti;

a seguito di attività investigativa degli organi competenti analoghi episodi nel recente passato hanno portato alla condanna di un assistente capo della Polizia penitenziaria della casa circondariale "Pagliarelli" di Palermo, perché portava in cella telefoni cellulari, schede e persino droga a *boss* ivi rinchiusi, in cambio di denaro e giocattoli per i propri figli;

dette condotte sono in evidente contrasto con le regole e gli usi vigenti all'interno degli istituti penitenziari, specie perché favoriscono la comunicazione col mondo esterno, in violazione dell'ordinamento penitenziario *ex* art. 18 e dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

l'ex agente Giuseppe Picone aveva sempre operato nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni a lui ordinate e per questa diligenza dopo 25 anni di servizio gli era stata riconosciuta la medaglia d'oro;

a seguito dei fatti accaduti la mattina dell'11 giugno 2004 presso la casa circondariale di Trapani e delle relative richieste di chiarimenti e denunce presentate dallo stesso Picone nei confronti dei superiori dell'istituto carcerario, lo stesso è arrivato a perdere il massimo punteggio di valutazione del servizio da 30 con giudizio ottimo (23 febbraio 2004) a 14 con giudizio mediocre (17 marzo 2005) e al definitivo congedo dal servizio avvenuto nel maggio 2006;

in realtà l'ex agente all'epoca dei fatti si era attenuto, nello svolgimento del proprio servizio, a quanto previsto dall'ordine di servizio vigente, pertanto non contravvenendo ad eseguire ordini superiori;

l'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sancisce:

"Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al personale interessato dal comandante del reparto o da un suo delegato",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali atti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda porre in essere al fine di verificare se l'ex agente di Polizia penitenziaria, Giuseppe Picone, all'epoca dei fatti in servizio presso la casa circondariale di Trapani, abbia disatteso l'ordine di servizio vigente la mattina dell'11 giugno 2004 ed eventualmente quali demeriti di condotta, nell'espletamento del servizio, possano ascriversi allo stesso;
quali misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda adottare per la tutela dell'ex agente, fatte salve le competenze giuridiche degli organi competenti in materia;
se i fatti verificatisi presso la casa circondariale di Trapani possano essere riconducibili a quanto accaduto e denunciato recentemente dalla cronaca nazionale relativamente all'istituto penitenziario di Padova o al "Pagliarelli" di Palermo.
(3-01126)

MAZZONI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la cooperativa "Il Forteto" nel Mugello è da più di 30 anni al centro di inchieste giudiziarie;
il 20 dicembre 2011 il suo fondatore Rodolfo Fiesoli fu arrestato con l'accusa di maltrattamenti e abusi su minorenni affidati all'interno della comunità;
a seguito di quell'arresto e alla conseguente attività investigativa, il 4 ottobre 2013 si è aperto a Firenze il processo che vede rinviati a giudizio, oltre allo stesso Fiesoli con capi di imputazione che vanno dai maltrattamenti agli abusi sessuali su minori, anche il suo braccio destro Luigi Goffredi e altri 21 membri della comunità (4 posizioni sono stralciate per vizi di forma e seguono *iter* giudiziario parallelo) con l'accusa di maltrattamenti;
nel giugno 2012 il Consiglio regionale della Toscana ha attivato una commissione d'inchiesta sull'affidamento dei minori alla luce della vicenda presieduta dal consigliere Stefano Mugnai. La Commissione ha chiuso i suoi lavori nel gennaio 2013 con una relazione, licenziata all'unanimità, che attraverso numerose testimonianze dai contenuti drammaticamente univoci e concordanti ricostruisce, al pari di quanto rilevato dai magistrati nella loro attività inquirente, un quadro raccapricciante dove, si legge nella relazione stessa, "l'abuso era la prassi". Le pratiche abusanti rilevate dai commissari vanno dall'abuso fisico a quello sessuale, dall'impiego del lavoro dei minori a varie pratiche di coercizione fisica e mentale fino all'abuso psicoemotivo e affettivo, in particolare attraverso la rescissione dei legami con la famiglia d'origine;
a seguito dei lavori della commissione, la Regione Toscana ed alcuni enti locali si sono costituiti parte civile al processo in corso ed è stata sollevata la necessità dell'invio presso la cooperativa di ispettori del lavoro da parte del Ministero dello sviluppo economico;
gli ispettori sono stati inviati nell'aprile 2013 e nell'agosto seguente hanno concluso il loro lavoro con una relazione in cui richiedono il commissariamento della cooperativa;
per quanto risulta all'interrogante, nella loro relazione gli ispettori scrivono fra l'altro: «L'organo amministrativo non sembra abbia messo a conoscenza i soci lavoratori (o lo abbia fatto in maniera marginale e superficiale) del contratto di lavoro (…) e, cosa assai grave, sembra che alcuni soci abbiano inconsapevolmente sottoscritto strumenti finanziari». E ancora: «I soci lavoratori, indipendentemente dalle mansioni effettivamente svolte, sono tutti inquadrati con lo stesso contratto e in unico livello contributivo». E poi: «L'ente nega il diritto del socio alla consegna delle buste paga, del Cud e alla corresponsione delle prestazioni straordinarie e festive effettuate»;
secondo la relazione, inoltre, per quanto risulta all'interrogante «emerge con chiarezza un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei soci usciti dalla comunità (…) che (…) appare gratuito e comunque non riconducibile o giustificabile da irregolarità o comportamenti scorretti del socio nell'ambito del normale rapporto associativo o professionale»;
gli ispettori hanno anche rilevato, sempre a quanto risulta, «la tendenza a confondere le regole ed i

principi della "comunità" con il rapporto lavorativo e societario», il che pare aver «condotto gli stessi soci a ritenere normali atteggiamenti particolarmente interferenti dell'organo amministrativo»;
nonostante questi gravissimi rilievi, il Ministero dello sviluppo economico ha negato il commissariamento della cooperativa "Il Forteto", non tenendo assolutamente conto non solo della relazione degli ispettori, ma neppure delle risultanze della Commissione regionale d'inchiesta, né di quanto sta emergendo dal processo penale in corso al Tribunale di Firenze,
si chiede di sapere in base a quali valutazioni il Ministro in indirizzo abbia totalmente disatteso le indicazioni dei suoi stessi ispettori in relazione al commissariamento della cooperativa "Il Forteto", con motivazioni strettamente burocratiche che appaiono come un comodo paravento per eludere le inequivocabili conclusioni della relazione che fotografa una realtà di abusi e di mancato rispetto delle più elementari norme sul rispetto del contratto di lavoro.
(3-01127)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA, CERVELLINI, DE PETRIS, STEFANO, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:
nell'area Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa e Livorno vive circa il 40 per cento della popolazione della Toscana (circa 2 milioni di abitanti a fronte di un numero complessivo di 3.679.000 abitanti) e si realizza quasi il 50 per cento della produzione economica toscana (con migliaia di imprese che usufruiscono anche dell'aeroporto di Pisa e del porto di Livorno, un lungo itinerario di città e periferie confinanti e comunicanti tra loro);
l'unica risposta che è stata data all'esigenza di mobilità delle persone e delle merci è, ad oggi, l'intenzione di realizzare la terza corsia sull'autostrada A11 Firenze-mare, che costerà oltre 2 miliardi di euro ed è motivo di ulteriore cementificazione della Toscana e che, bene che vada, andrà a regime nel 2025, con l'implicita assunzione che anche tra 10 o 15 anni la mobilità individuale su gomma, ereditata dal secolo scorso, sarà identica a quella di oggi, mentre in tutto il resto d'Europa si progettano soluzioni innovative capaci di garantire un'efficiente mobilità collettiva;
il servizio ferroviario toscano presenta delle criticità, con tempi di percorrenza indicibili, fuori dagli *standard* minimi europei;
la domanda di mobilità può essere soddisfatta anche attraverso la razionalizzazione degli orari e tempi dei servizi e promuovendo tutte le forme possibili di mobilità;
in Europa si realizzano tranvie elettriche, metropolitane, piste ciclabili, ovunque si sperimentano soluzioni alternative di mobilità rispetto all'uso del mezzo privato a motore, ci si prepara e si costruisce gradualmente l'alternativa;
la competitività del nostro Paese e la vivibilità delle nostre città dipenderanno molto dagli esiti di questa sfida giocata in campo europeo;
considerato che:
il 17 gennaio 2014 i sindaci di Pistoia e Lucca, Samuele Bertinelli e Alessandro Tambellini, hanno proposto un'iniziativa istituzionale congiunta alla Regione Toscana, ai sindaci e ai presidenti delle Province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze a favore del raddoppio e della velocizzazione della linea ferroviaria Viareggio-Firenze e volta ad accelerare gli interventi per la realizzazione di un efficiente collegamento metropolitano lungo la tratta Viareggio-Lucca-Pistoia-Prato-Firenze;
a parere dei sindaci si rende urgente la necessità di una svolta nell'attenzione e nell'impegno ad ogni livello, a partire dalle Ferrovie e dal Governo che devono avere l'obiettivo di rendere più efficienti le reti regionali, per produrre risultati concreti con adeguati finanziamenti per il raddoppio e la velocizzazione della linea;
il 21 gennaio 2014 il presidente della Regione Tocana Enrico Rossi ha espresso la necessità di un raddoppio di binario nella linea Pistoia-Viareggio per velocizzare i tempi di percorrenza, affermando che «per raddoppiare la Pistoia-Lucca servono solo 400 milioni» e che «non è una spesa eccessiva per una linea utilizzata da 40.000 pendolari al giorno», che «Governo e Ferrovie devono ora occuparsi

prioritariamente del TPL e fare gli investimenti necessari», e che «la Regione è pronta a fare la sua parte», contribuendo all'investimento;
da più di 40 anni vari studi sottolineano la necessità di raddoppiare il binario nella linea Pistoia-Viareggio mostrandone le opportunità che ne scaturirebbero, a partire dallo studio (a cura di L. Boccia e G. Beneforti) pubblicato nel giugno 1973 nel quale si affermava che «nelle proposte di intervento della Regione Toscana sono previsti necessari raddoppi e ammodernamento della ferrovia Pistoia, Lucca, Pisa (nel primo quinquennio) e della tratta Lucca Viareggio (nel secondo quinquennio)», e che «il ruolo di Pistoia sarebbe stato nettamente riqualificato»; nella conferenza programmatica della provincia di Pistoia del 1974 era stata raccolta questa necessità; in un documento unitario del luglio 1977, firmato dal presidente della Provincia di Pistoia e da Pci, Dc, Psi, Psdi, Pri e indirizzato alla Regione, era scritto che «Le forze politiche pistoiesi ritengono che sia necessario il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Viareggio e il completamento della Lucca-Pisa-Livorno, per facilitare gli indispensabili collegamenti con l'aeroporto e il porto», che «quest'opera avrebbe rappresentato per Pistoia la priorità assoluta»; nel programma regionale di sviluppo 1979/1981 era stato confermato che era stata raggiunta un'intesa con l'azienda Ferrovie dello Stato per la progettazione del raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca-Viareggio; nello studio di fattibilità tecnica dell'ingegner Angelo Pezzati presente nel piano di indirizzo territoriale regionale del 1987 (collegio ingegneri ferroviari, ottobre 1987) era stato dimostrato che il raddoppio dei binari ferroviari ad ovest di Pistoia era tecnicamente possibile e che, con opportune e limitate variazioni di tracciato, si potevano raggiungere velocità assai elevate, fino a 140 chilometri/ora; in conseguenza di tale studio il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato nel 1987 aveva deliberato il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca (delibera n. 115 del 1987) e il Ministro dei trasporti *pro tempore* (con delibera n. 481-*bis*) aveva ratificato tale decisione prevedendo il relativo finanziamento (il progetto era caduto nel dimenticatoio come conseguenza di una successiva crisi di Governo); nel convegno del 9 giugno 2000, che si era svolto a Pistoia sul tema «La metropolitana per lo sviluppo», nella relazione di Tiziano Federighi, presidente del comitato tecnico scientifico di ricerca ferroviaria *train*, era stato affermato che «il raddoppio dei binari ad ovest di Pistoia va considerata una necessità anche per la funzionalità del Sistema Metropolitano tra Pistoia e Firenze, perché i treni provenienti da Lucca sono quelli che provocano ritardi che fanno un danno grave al SFM perché provocano la riduzione conseguente dei potenziali utenti»,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per risolvere i bisogni della mobilità delle persone e delle merci nell'area Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa e Livorno, in modo da poter soddisfare l'esigenza dei collegamenti veloci tra le diverse città e il capoluogo regionale, principale centro attrattore di interessi e traffici con il minor impatto ambientale possibile, per poter cadenzare il flusso dei treni sui molti tratti a binario unico in termini molto più rapidi e frequenti di quanto si verifica ora, investendo in treni ed in sistemi di segnalazione più moderni per alleviare i disagi dei pendolari e favorire l'utilizzo della ferrovia per gli spostamenti di studenti e lavoratori in quest'area della Toscana.
(4-02526)

MUNERATO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico e della giustizia* - Premesso che:
è in atto il trasferimento della competenza e della gestione del registro imprese dalle Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico;
sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della giustizia) a stabilire le modalità del trasferimento e della gestione dello strumento di informazione economica;
tutto ciò è previsto all'articolo 9 del disegno di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, che individua anche i competenti uffici che dovranno garantire la continuità operativa del sistema informativo nazionale;

viene così abrogato l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (legge che ha istituito il registro imprese), che ha previsto l'istituzione dell'ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio di ogni provincia;

considerando che:

il decreto-legge sulla pubblica amministrazione n. 90 del 2014 si è ulteriormente occupato delle Camere di commercio disponendo il dimezzamento, da subito, della tassa annuale che le imprese pagano alle stesse, soluzione fortemente criticata da Unioncamere che ne ha proposto una diminuzione, ma molto più graduale;

il Ministero dello sviluppo economico, che già ha la vigilanza sugli enti camerali, non solo non sarebbe al corrente di tale iniziativa, ma non avrebbe una struttura adeguata e la relativa organizzazione per farvi fronte, non possedendo né strutture informatiche né reti idonee sul territorio e dovrebbe quindi appaltare questi servizio all'esterno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle motivazioni alla base di questo trasferimento di competenze;

nel caso in cui si debba affidare un appalto all'esterno, se risulti come avverrà la scelta del soggetto appaltatore e quali requisiti verranno richiesti, visti i notevoli flussi di cassa del registro delle imprese.

(4-02527)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01127, del senatore Mazzoni, sul mancato commissariamento della cooperativa "Il Forteto".

1.4.2.14. Seduta n. 288 (ant.) del 23/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

288a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla***

limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguito l'esame del complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1. *(Brusio).*

Prego i colleghi di abbassare il brusio o di allontanarsi dall'Aula se non sono interessati.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, chiedo di sottoscrivere, se possibile, signora Presidente, tutti gli emendamenti della senatrice De Petris, e di poter relazionare sull'1.68.

Chiedo inoltre al senatore D'Alì di poter sottoscrivere l'emendamento 1.1444 e spendere qualche parola anche su questo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SANTANGELO *(M5S)*. L'emendamento 1.68 propone modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione. Li vorrei leggere. *(Brusio)*.

Presidente, mi creda, è impossibile andare avanti; se preferisce possiamo farlo anche successivamente.

PRESIDENTE. No, senatore, continuiamo. Prego tutti i colleghi di abbassare il brusio perché l'accumularsi dei vari capannelli crea un rumore totale insostenibile per chi parla. Quindi pregherei di fare silenzio o di allontanarsi dall'Aula.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, l'articolo 56 della Costituzione recita: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero». L'emendamento prevede l'immediata riduzione del numero dei deputati, quindi quello che noi diciamo da tempo: piuttosto che la snaturalizzazione del bicameralismo con la quasi eliminazione di una delle due Camere, la riduzione del numero dei parlamentari sia al Senato che alla Camera rappresenterebbe la soluzione ottimale, guardando anche al rapporto dei parlamentari nelle due Camere.

Attualmente il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Con questo emendamento il numero totale passerebbe a 360, e di questi sei sarebbe eletti nella circoscrizione Estero. In questo modo si manterrebbe un numero adeguato di deputati. Nel contempo si potrebbe ridurre anche il numero dei senatori, portandoli precisamente a 180, in modo che il rapporto tra senatori e deputati sia di uno a due. Si tratterebbe di una forte riduzione (ricordo che il numero complessivo dei parlamentari è di 945); se così non fosse, la soluzione potrebbe essere di portarlo a 750, ma 800 potrebbe rappresentare un numero ottimale. Ciò consentirebbe sicuramente di ridurre i costi in maniera più incisiva rispetto a quanto previsto dal testo attuale, lasciando il rapporto tra abitanti e parlamentari simile a quello attualmente esistente in Germania, Francia, Paesi Bassi e Polonia.

Inoltre, con riguardo al terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione, il diritto di elettorato passivo si acquisirebbe non più a 25 anni bensì a 21. L'emendamento è volto ad eliminare un'ingiustificata restrizione subita da soggetti minori di 25 anni di età. Tali soggetti si troveranno oggi in una condizione sociale sempre più vicina alle esigenze della società, avendo già effettuato a quell'età esperienze associative, di volontariato o di servizio sociale. Inoltre i più meritevoli - e quello della meritocrazia è uno degli elementi che ribadiamo da tempo - avranno già conseguito il diploma di laurea triennale. Peraltro, risultano ad oggi pochissimi deputati di età compresa tra i 25 e i 30 anni, per cui ciò consentirebbe di ringiovanire la classe politica in tutta l'Italia.

Uno dei problemi fondamentali che noi tutti ci siamo trovati ad affrontare è il cattivo funzionamento della macchina delle istituzioni, non imputabile esclusivamente al bicameralismo o alla duplicazione delle competenze, ma alle persone stesse. Porto un esempio pratico. In questo momento, mi riferisco agli ultimi circa cinque o sei mesi, un organismo bicamerale (al riguardo mi chiedo anche che fine faranno peraltro le Commissioni bicamerali con questa riforma) è senza presidente, perché il presidente Gozi del PD ha mantenuto il doppio incarico per cinque mesi non consentendo, con le sue dimissioni, di andare a nuove elezioni. Mi riferisco alla Delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa. Ora, considerate che da quattro sedute viene convocata la Delegazione e viene chiesta una nuova elezione. A questo punto i partiti e le persone cosa fanno? Non si presentano perché sono ostaggio dell'ex Presidente, in questo caso di una forza politica di maggioranza, il PD, che non ha deciso cosa fare e allora i lavori di questa Delegazione sono assolutamente bloccati.

Consideri, signora Presidente, che ci sono state delle sollecitazioni anche da parte dei Presidenti del Senato e della Camera per sbloccare questa situazione di *impasse* nella quale per ben sei mesi è caduta la Delegazione presso il Consiglio d'Europa. Si potrebbe allora, con un'operazione di buonsenso, stabilire un numero massimo di convocazioni, entro le quali si dovrebbe procedere a prescindere dal numero legale minimo garantito, in modo tale da bloccare queste operazioni di ostruzionismo inaccettabili, perché una Commissione non può essere ostaggio di una sola forza politica, ma deve essere rappresentativa di tutte le altre forze politiche.

Se una forza politica convoca queste riunioni e le altre non vi partecipano, perché si parla per l'ennesima volta dello scambio di poltrone, e se c'è una sola persona (in questo momento è il sottosegretario Gozi del PD, mi dispiace dirlo, ma è lui) che sta tenendo in ostaggio l'intera Commissione, se andiamo al di là delle persone, attraverso delle modifiche che potrebbero essere anche delle semplici modifiche regolamentari, si potrebbe avere l'elezione del Presidente di un organismo bicamerale fondamentale come la Delegazione presso il Consiglio d'Europa dopo un certo numero di elezioni e non all'infinito.

A questo punto mi chiedo anche, perché capisco che magari la maggioranza non riesca ad arrivare ad una sintesi e a mettersi d'accordo, quale sia la funzione delle opposizioni in queste Camere. In questo caso, considerate che addirittura Forza Italia - qui c'è il presidente Romani - e la Lega Nord sono rimaste ostaggio del Governo e quindi nemmeno loro partecipano alle assemblee per la votazione, non garantendo il numero minimo richiesto. Mi chiedo che vantaggio possa avere l'opposizione nel discutere e nel fare il giochino della maggioranza e quindi non presentandosi, senza così garantire il numero legale. Signora Presidente, faccio appello anche a lei se si può intervenire in qualche modo.

Mi avvio alla conclusione, ma vorrei dire qualcosa anche sull'emendamento 1.1444, presentato dal senatore D'Alì. Il lavoro che si sta facendo in questi giorni porta anche a questo: ad un emendamento, a parere mio e del Movimento 5 Stelle, assolutamente ben fatto, perché condivisibile sia dal punto di vista della riduzione del numero dei parlamentari, 315 alla Camera e 150 al Senato, tutti eletti, quindi questa è una cosa importante, e sia perché prevede un'Assemblea costituente che si svolge con delle modalità assolutamente condivisibili.

Ho letto il testo dell'emendamento del senatore D'Alì ieri sera e devo dire che è come se lo avesse scritto insieme al Movimento 5 Stelle. Se mi consente di sottoscriverlo, senatore D'Alì, le daremo con piacere tutto il nostro appoggio e il nostro supporto nel votarlo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

SCIBONA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, intervengo come cofirmatario dell'emendamento 1.69 a prima firma della senatrice De Petris, con cui si dispone la riduzione del numero di deputati e senatori nel numero di 360 e 180.

Devo segnalare però che, contrariamente a quanto indicato da alcuni colleghi, la mia idea di modifica delle Camere differisce nel metodo.

La mia idea di democrazia è incentrata sulla rappresentanza dei cittadini, e quindi definisco il bicameralismo perfetto la giusta rappresentazione della gestione della *res publica* in una scala di rappresentatività che va dall'anarchia, dove ognuno rappresenta se stesso, fino ad arrivare alla dittatura, dove solo uno è rappresentato.

Ecco, molte delle modifiche che si vogliono apportare alla nostra Carta spingono verso questa forma di Governo, mentre, seppur utopicamente, la prima è quella che più si avvicina alla completa libertà di espressione dei cittadini.

Tutti i gradi intermedi che deviano dal bicameralismo verso uno o l'altro estremo non fanno il bene della società e neanche fanno onore alla storia e alla cultura che ha scritto l'umanità da quando ha cominciato il suo percorso evolutivo.

Ora, la Carta costituzionale rappresenta, anche solo per l'alto valore del dialogo da parte di tutte le forze politiche che parteciparono alla sua realizzazione, passando ovviamente per l'alto costo umano che si dovette pagare per arrivarci, il più alto esempio di garanzia della maggiore rappresentatività e salvaguardia dei diritti di ogni cittadino.

Dicevo, quindi, se proprio bisogna mettere mano a questo testo, bisogna farlo con la calma e la più ampia condivisione possibile, facendo in modo che tutte, o almeno la maggior parte, delle diverse visioni di possibili democrazie siano soddisfatte.

Nel momento in cui uno schieramento, ovvero un partito, cerca di metterci mano, e non è la prima volta che succede, dovrebbe avere una particolare cura nell'approccio e nel metodo, cercando la massima apertura possibile e lasciando alle opposizioni spazio adeguato affinché la diversa visione politica possa essere presa in considerazione.

Questo era anche ciò che si auguravano i Padri costituenti, inserendo nella nostra legge primaria la possibilità di ricorrere a *referendum* popolare in caso di mancanza di maggioranza dei due terzi dei voti in Aula.

Proprio perché la Carta è fondamentale per la vita stessa della Repubblica, i motivi per metterci mano dovrebbero essere assolutamente sostanziali e di merito, e non di carattere meramente mediatico e, questi sì, populista o, ancor peggio, un semplice calcolo di seggi per garantirsi il potere assoluto. Farne una crema fiorentina non è già un buon esempio di comportamento da statista, ma massacrarla facendo finta di creare riforme, spacciandole per fondamentali, richieste dall'Europa e necessarie per l'uscita dalla crisi è quasi criminale.

I costi della politica, questi i motivi addotti per metterci mano, mi sembrano un po'... ma lasciamo stare.

Per inciso, devo dare atto della bravura del *Premier* nel saper vendere il proprio programma di Governo, ma rimane pur sempre un venditore di pentole, quelli della peggior specie, quelli che vendono le pentole in cui si brucia la pietanza.

Gran parte dei capoversi sono stati copiati dal programma del Movimento 5 Stelle, e fin qui denoterebbe intelligenza (politica s'intende), peccato poi lo sviluppo totalmente opposto rispetto al nostro nella parte sottostante.

Quello dei costi della politica, sì, è un tema nostro, sentito e doveroso se si vuole dare una possibilità, un segnale, a questo martoriato Paese. Noi abbiamo trattato questo tema e lo stiamo realizzando, per quel che è possibile come forza di opposizione e in tutti i consessi in cui siamo stati eletti; la ricetta del Governo è leggermente diversa. Anziché tagliare i costi delle indennità, cosa che noi stiamo facendo, si vuole tagliare sulla rappresentatività, eliminando l'elezione diretta e/o diminuendo numericamente i componenti, eliminando di fatto la rappresentanza dei cittadini e spacciando il tutto come risparmio di soldi pubblici: la solita bugia.

Effettivamente ho sottoscritto questo emendamento che va in quella direzione, ma almeno provvede ad una riduzione in entrambi i rami parlamentari. Sì, perché un conto è dire che diminuiamo il costo della politica dimezzando l'indennità; tutt'altra cosa invece è togliere la rappresentatività, in barba ai dettami costituzionali, diminuendone il fattore rappresentativo rispetto alla popolazione; banalmente - non abbiatevene a male - perché più è alto il numero delle sedie, più diventa difficile comprarle.

Questo emendamento è per me un compromesso, è la prova provata che noi vogliamo contribuire a una riforma della Costituzione giusta ed equa. Ho aggiunto la firma per venirvi incontro, per mediare tra la mia posizione, più garantista, e quella, più radicale, uscita dalla 1a Commissione. È un gesto di buona volontà, e mi aspetto che contraccambiate anche voi, non per noi ma per i cittadini italiani.

Infine, signora Presidente, mi consenta di ringraziare lei, l'Aula e i Capigruppo per aver lasciato libera da sedute la giornata del 26 prossimo venturo, in modo tale da permettermi di partecipare (anzi, invito tutti i colleghi a fare altrettanto) alla marcia No TAV che si terrà alle ore 14 di sabato da Giaglione a Chiomonte, in Valle di Susa, uno degli ultimi presidi della democrazia ancora esistenti in Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signora Presidente, ho chiesto la parola perché sono stato sollecitato dal collega Santangelo. Naturalmente non ho nessun problema a che lui e altri colleghi sottoscrivano il mio

emendamento 1.1444, che ho illustrato adeguatamente in discussione generale e che propone l'elezione dell'Assemblea costituente al posto di questa vicenda che stiamo vivendo in maniera ormai un po' kafkiana. Pertanto, se anche altri colleghi volessero farlo, non posso che esserne felice e grato. *(Applausi del senatore Santangelo)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anche io chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.1444 del senatore D'Alì.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 1.70, a prima firma della senatrice De Petris.

Uno degli aspetti controriformatori di questa riforma è il superamento del bicameralismo mediante la definizione di un nuovo sistema bicamerale differenziato, che vede la Camera titolare in via esclusiva del rapporto fiduciario con il Governo e il Senato quale organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Il tema della rappresentanza, secondo il dettato della Carta costituzionale, vede il Senato quale organo delle istituzioni territoriali e deve rimanere con rappresentanza elettiva. Nell'esperienza comparata europea, il riferimento alla realtà territoriale istituzionale quale specifico sostrato della rappresentatività esula dai limiti della trattazione del Senato come Aula delle semplici rappresentanze di enti regionali e comunali.

Crediamo che la ripartizione dei seggi e la diminuzione del numero dei componenti delle due Camere debbano e possano essere modificate. Il valore di unità nazionale non dovrebbe mai essere scordato poiché è il punto focale della stessa realtà nazionale, che oggi e ora noi del Movimento 5 Stelle vogliamo tutelare.

Con questo emendamento si vuole porre in evidenza la riduzione del numero dei parlamentari. Il M5S ha proposto la riduzione sia del numero, sia delle spese e il risparmio di inutili sprechi e costi. Si è detto che siamo davanti ad una profonda crisi di rappresentanza e mancanza di partecipazione, dovuta certamente a una mancanza di coinvolgimento, di educazione, di sensibilizzazione sin dai primi anni di scuola, per l'assenza di didattiche di educazione civica e di attuazione di forme di democrazia diretta e partecipata, che invece nella scuola - e nel gruppo classe in particolare - trovano il primo e più importante sviluppo, come nelle assemblee di classe e d'istituto, dove i ragazzi vengono stimolati ed educati ad una partecipazione di democrazia diretta e vengono - o dovrebbero essere - stimolati a partecipare. È da qui che nasce la tutela della democrazia, la tutela della socialità, la tutela della società civile.

Oggi però siamo testimoni di altro; altro dal rispetto, altro dal voler difendere la democrazia, altro che viene definito con frasi di immensa ambiguità. Leggo l'articolo del procuratore generale Scarpinato che fa un'analisi preoccupante di come si stia perdendo il senso di verità e di tutela alla verità. Scrive: «Ho ancora negli occhi l'immagine di un Presidente della Repubblica che, venuto a Palermo dopo la strage di via d'Amelio, rimase prigioniero di una folla immane; una folla che travolse nel suo incontenibile impeto i cordoni di protezione della polizia e dalle cui fila si alzava il grido "assassini" rivolto all'indirizzo dei massimi esponenti delle istituzioni».

Questa è una testimonianza di ciò che si manifesta con l'allontanamento dalla partecipazione sociale, poiché, a distanza di ventidue anni dalla strage, non sappiamo ancora quale storia raccontare a noi stessi e ai nostri figli. Siamo privati della verità e di parti essenziali di essa.

La privazione della verità non è solo un *vulnus* alla giustizia, ma è una privazione di verità alla società stessa.

Questa verità con la modifica della riforma costituzionale blocca e impedisce in maniera insindacabile l'avvio di inchieste «su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali».

È evidente che, sotto il profilo costituzionale, si pone un problema enorme di carattere ordinamentale. I consiglieri regionali e i sindaci, nominati dai Consigli regionali di riferimento territoriale, potranno

agire - o non potranno agire - con i medesimi poteri della magistratura inquirente, sebbene con esclusione delle questioni concernenti le libertà personali individuali. Poteri enormi, dunque, derivanti da una legittimazione elettorale indiretta, che possono veicolare pesantemente una inchiesta di carattere locale. Un ennesimo tassello che mostra - a dispetto delle smentite verbali - l'evidente autoritarismo della riforma del Governo Renzi.

La modifica del testo costituzionale in esame presenta un ulteriore problema. Mentre il testo originariamente proposto dal Governo operava sul primo comma dell'articolo 82, attribuendo alla sola Camera - e non al Senato - il potere istitutivo di Commissioni d'inchiesta, il nuovo testo definito dalla Commissione stabilisce, al prima comma, che la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

Soltanto per la Camera si stabilisce che la Commissione d'inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi. Ne deriva che le Commissioni bicamerali d'inchiesta potrebbero presumibilmente riguardare solo materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione parrebbe prefigurare diverse modalità di composizione delle Commissioni d'inchiesta in relazione a ciascun ramo del Parlamento, ma per la parte relativa al Senato i membri verrebbero designati in modo non proporzionale alla rappresentanza di Gruppi parlamentari. Ne uscirebbero Commissioni bicamerali palesemente sbilanciate. E poiché il potere di inchiesta richiede un chiaro equilibrio tra potere legislativo e giudiziario, si tratta di problematiche di non piccola portata.

Per quanto riguarda, poi, il Senato, è assolutamente incerto il confine delle «materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali» sulle quali è ammessa la costituzione di Commissioni d'inchiesta senatoriali. Se dovessimo assumere un criterio interpretativo univoco, dovremmo fare riferimento all'articolo 30 del disegno di legge, che individua le materie di competenza statale e regionale. Ma purtroppo questo articolo, che solo formalmente elimina la competenza concorrente, presenta una formulazione altrettanto oscura, là dove attribuisce allo Stato (e quindi alla Camera) le misteriose «disposizioni generali e comuni» in una serie di materie importantissime come la tutela della salute, la sicurezza alimentare, la tutela e la sicurezza sul lavoro, l'istruzione, l'ambiente e l'ecosistema, le attività culturali e il turismo e il governo del territorio stesso. Su tali materie viene ad aversi una competenza generale statale e una competenza di dettaglio regionale.

È evidente che, stante la genericità delle formulazioni adottate dal testo, il contenzioso Stato-Regioni si potrebbe trasferire in un contenzioso Camera-Senato sulle Commissioni d'inchiesta, con grave rischio di incertezza per la sovrapposizione di competenze e per l'esercizio dei delicati poteri della magistratura, connaturati alla funzione d'inchiesta. Ne potrebbe persino derivare una moltiplicazione di Commissioni - e di costi - nei casi in cui non fosse possibile formare Commissioni bicamerali. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho chiesto di intervenire per annunciare la sottoscrizione dell'emendamento 1.1444 del senatore D'Alì; chiedo altresì di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dai colleghi della Lega.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

VACCIANO *(M5S)*. Signora Presidente, sottoscrivo l'emendamento 1.73 della collega De Petris e cercherò anche di illustrarlo al meglio. Premetto che l'emendamento in questione tratta della riduzione del numero complessivo dei parlamentari, non soltanto quindi di questo ramo del Parlamento, e affronta anche il tema dell'età minima per partecipare attivamente alla vita politica del Paese.

Nel corso del dibattito della scorsa settimana, ma in parte, direi anche ampiamente, durante l'illustrazione di alcuni emendamenti, si è discusso molto sulle problematiche correlate allo scadimento qualitativo delle funzioni svolte dal Senato come viene prefigurato da questa storica riforma

costituzionale, ma anche del venir meno di sostanziali meccanismi di equilibrio e garanzia democratica a causa di una profonda sproporzione numerica nella composizione delle due Camere.

Tuttavia non intendo soffermarmi su questo aspetto, perché dal tenore della discussione - come già sottolineato in precedenza - mi sembra ragionevole ritenere che non solo la mia parte politica nutra perplessità e preoccupazioni, peraltro già abbondantemente espresse anche nell'illustrazione di precedenti emendamenti.

Devo dire però che sono rimasto molto sorpreso quando la relatrice, in chiusura della discussione generale, ha invitato ad esaminare il contenuto della riforma senza soffermarsi a pensare alla nuova legge elettorale che, non essendo ancora legge, non dispiegherà nell'immediato ì suoi effetti, comunque ancora incerti e in divenire. Questo sarebbe il comportamento di chi, lanciando una locomotiva su un binario in senso contrario a quello di marcia, non si preoccupasse del proprio destino perché il treno che sopravverrà di fronte è in ritardo o fermo in una stazione ancora distante. Credo proprio che questo sia il tipo di atteggiamento che giustifica la condizione attuale del nostro Paese: la specifica volontà di non pensare non dico a un domani prossimo, ma a un orizzonte temporale di dieci minuti. Non abbiamo un orizzonte temporale certo per le scelte che questo Paese deve fare: non ce l'abbiamo sull'energia, né sul lavoro, né tanto meno sul futuro della nostra Costituzione.

Benché, come noto forse ad una parte troppo esigua dei cittadini italiani, la riforma in discussione tocchi argomenti diversi e complessi, andando a mutare profondamente l'impianto della Carta costituzionale, questo sarà probabilmente ricordato come il provvedimento che cambierà il Senato; e, specifico, che cambierà il Senato perché non si tratta di abolizione, come continuiamo ad ascoltare dalle informazioni che ci vengono trasmesse dai *media* ordinari tutti i giorni.

È un'istituzione, questa, rappresentata spesso come inutile e pachidermico duplicato della Camera dei deputati, quasi un ostacolo a questa nuova idea di democrazia decisionista - a me ricorda un altro tipo di democrazia, ma diciamo pure «decisionista» - che il Governo Renzi persegue senza sosta per il presunto bene del Paese.

Ma ancor prima - e mi riferisco ancora al Senato - è considerato come l'unico soggetto al quale applicare in maniera valida, praticabile e soprattutto indolore i tanto attesi tagli ai costi della politica, che in un mondo fiabesco o in un momento di scarsa lucidità sono stati quantificati in 500 milioni di euro. Per gli italiani che invece sono ben sobri e non abitano nella terra di mezzo di tolkeniana memoria, ma in un Paese economicamente disastrato, il risparmio effettivo, correlato in sostanza con la riduzione del numero di senatori da 315 a 100, si assesta stabilmente intorno ai 50 milioni di euro. Probabilmente è sfuggito uno zero nella fretta di raccontare una nuova fiaba.

Altra motivazione ampiamente pubblicizzata è quella di dotare il Paese di un sistema legislativo più snello che trova il suo punto di incaglio in questa desueta istituzione. Parlo sempre del Senato della Repubblica. Ebbene, il lavoro svolto dalla mia Commissione (sono membro della Commissione finanze) in occasione della trattazione della delega fiscale, ma non solo, così come quello che si sta svolgendo in questi giorni sui decreti delegati discendenti dalla delega stessa, sono la dimostrazione nei fatti che una forma di superamento del bicameralismo può ottenersi semplicemente mediante un efficiente coordinamento del lavoro delle due Camere e un maggiore impegno nel lavoro di Commissione. Basta organizzarsi e non avere paura di lavorare a testa bassa quando necessario, per dar vita ad un lavoro rapido e di qualità.

A questo aggiungo quello che spesso mi accade di ascoltare in queste Aule (ma non da colleghi del mio Gruppo parlamentare o dai colleghi di opposizione, bensì solitamente dalla maggioranza o, addirittura, dal Governo) quando, a fronte di provvedimenti pasticciati o con incagli che non si riescono, per la fretta, a risolvere nelle nostre Commissioni del Senato o nell'Aula del Parlamento, si dice la classica frase: rimedieremo dall'altra parte.

Ecco, io vorrei approfittare per stimolare anche una riflessione. Domani, di fatto, non ci sarà più un'altra parte che potrà rimediare agli errori fatti dal monopotentato della Camera dei deputati. Quindi, questo dovrebbe forse indurre a una riflessione più esatta sul tipo di variazione che stiamo facendo all'organizzazione parlamentare.

Verrebbe però da chiedersi se questo taglio unilaterale, e la sproporzione che ne deriva, non si avvicini a quello del sarto che, volendo risparmiare sulla stoffa della giacca del quale però ha già cucito una manica, decida di tagliare un braccio al cliente: non essendo medico, non sarà poi un suo problema dover rimediare al danno fatto! *(Applausi della senatrice Blundo)*.

In effetti ho provato a immaginare le motivazioni non scritte sottostanti alla scelta che si vuole portare avanti, nonostante da anni praticamente ogni schieramento politico dichiari di voler ridurre il numero di parlamentari nel loro complesso. Basta andare indietro con le cronache, anche quelle parlamentari, per notare come il dibattito sia sempre stato sui numeri complessivi del Parlamento e non sull'amputazione di un ramo del Parlamento.

Credo di averne individuate almeno tre. Una è mediatica. Aggredire il Senato e trasformarlo in un parerificio di nominati dà l'idea di aver sconfitto il mostro. Un bel trofeo da portare in campagna elettorale e una bella storia da raccontare ai nipotini nelle sere d'inverno. Immagino che poter dire: io sono l'uomo che ha trasformato il Senato (ripeto, trasformato e non abolito) faccia più effetto di dire: io sono l'uomo che ha dimezzato i parlamentari e ridotto l'indennità. È anche una questione di praticità nel racconto, insomma.

Una motivazione è politica. Insomma, modificare questa istituzione così drasticamente ha una grossa controindicazione: diminuisce drasticamente le poltrone, e si sa che nella politica tradizionale ogni poltrona porta con sé il suo pacchetto di voti. E questi voti oggi stanno a destra, ma domani possono stare a sinistra. Quindi, o ci si inventa qualche nuova Regione con relativi Presidenti, consiglieri e così via (ma credo che, allo stato attuale, questa sarebbe una soluzione poco digeribile dall'inferocito italiano medio) o si conserva la consistenza numerica di una Camera (e magari domani la si aumenta, perché ci si rende conto che per fare leggi di qualità superiori servono più parlamentari alla Camera), in modo da garantire ai più fedeli o ai più fecondi di voti un posto in prima fila. Ci si garantisce voti e riconoscenza: mi sembra una mossa magistrale.

Infine io vedo anche una motivazione aziendale. Per esperienza pratica, e lo dico con profonda tristezza, quando un'azienda, anche sana, vuole liberarsi di uno stabilimento che frutta poco agli azionisti (o semplicemente non lo si vuole più per qualche motivo recondito dell'imprenditore) ma non vuole esporsi a sfibranti trattative sindacali, non fa altro che svuotarlo lentamente delle proprie funzioni e dei propri compiti. Ad un certo punto si potrà dire che non serve a nulla, che non produce più e che quindi va eliminato. La soluzione è *soft* e viene fatta apparire quasi inevitabile e indolore. Questo forse è il destino del nostro Senato: essere chiuso con le stesse motivazioni che hanno portato alla sua modifica.

Noi, invece, con l'emendamento 1.73 proponiamo un riequilibrio numerico dei parlamentari, che porterà a una riduzione e a un migliore funzionamento dell'istituzione senza sacrificare la democrazia. Forse noi ci stiamo solo illudendo che questa sia una deriva autoritaristica, ma io, sinceramente, preferisco non rischiare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, sottoscrivo ed illustro l'emendamento 1.75, che va a modificare gli articoli 56 e 57 della Costituzione, sulla composizione numerica di Montecitorio e del Senato della Repubblica. Sottoscrivo con piacere questo emendamento, perché esso prevede non solo ed esclusivamente una riduzione del numero dei senatori (come si prevede già in questa riforma, che addirittura vuole trasformare in altro il Senato della Repubblica), ma prevede una riduzione anche dei deputati: da 630 a 300.

Abbiamo parlato molte volte di questa metà, ma io credo che sia importantissimo considerare, per un vero risparmio, la riduzione dei deputati, in quanto il numero dei deputati non è neppure rispondente alle necessità della Camera, anzi forse molto spesso è rispondente alle necessità delle *lobby* che girano intorno alla Camera. Quindi il risparmio si avrebbe qualora Senato e Camera lavorassero entrambi in maniera adeguata e completa, in una dimensione giusta per quanto riguarda il numero dei loro componenti. Di questo aspetto ne ero convinta quando sono stata eletta e continuo ad esserne convinta. Il problema non è assolutamente quello di far morire il bicameralismo a vantaggio di una Camera delle Regioni, dove i politici eleggono i politici. Non è assolutamente questo.

Premesso ciò, vado ad illustrare ancor meglio perché sottoscrivo l'emendamento. Se partiamo dal presupposto che per essere più veloci, al fine di soddisfare le esigenze e i bisogni dei cittadini occorre ridurre i costi della politica, questo emendamento va veramente ad incidere sui costi della politica. Esso propone quindi una riduzione per entrambe le Camere, più volte sbandierata in questi anni sia dal centrosinistra che dal centrodestra, mantenendo però due principi che sono fondamentali per una buona democrazia: l'elettività dei componenti di entrambe le Camere (questo lo avevano chiesto i Padri costituenti) e la rappresentanza. Rappresentanza ed elettività vanno di pari passo, colleghi, in una buona democrazia.

Ma in questi giorni mi pongo continuamente una domanda, senza riuscire a darmi una risposta. Perché si vogliono ridurre solo i componenti del Senato? Perché il Senato è individuato come unico simbolo di una politica inefficiente e si decide invece di lasciare immutato il numero dei deputati? Prima dell'approvazione chiedo a voi colleghi una risposta a questa domanda. Pongo anche a voi questo quesito, cari colleghi, sperando di poter avere una risposta nel prosieguo del dibattito, alla luce anche di alcune recenti notizie di stampa, in cui si è annunciato lo scarso lavoro svolto dai componenti di Montecitorio (eccetto i nostri, che hanno fatto moltissimo). Tolti infatti il decreto IRPEF sugli 80 euro e le comunicazioni del signor Renzi sul semestre europeo, l'attività della Camera dei deputati è stata quasi inesistente: a giugno solo 15 sedute, di cui tre o quattro significative e con grande affluenza. Per il resto, non vi è nulla di più: solo provvedimenti secondari, come - per esempio - un decreto per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico o il disegno di legge di ratifica su un accordo con il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, mozioni sulla libertà religiosa e sulla semplificazione normativa e amministrativa. A ciò si aggiungono le convocazioni del Parlamento in seduta comune per procedere alla votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura: sedute, peraltro, colleghi, tutte andate a vuoto, perché non si è raggiunto il *quorum*, e oggi ci riproviamo.

È sotto gli occhi di tutti il fatto che siamo di fronte ad un Parlamento ingessato - che noi continuiamo a tenere ingessato con la pretesa di trattare questa riforma costituzionale in fretta e furia - ormai confinato a mero esecutore e cinghia di trasmissione del Governo nell'era del signor Renzi. Se esaminiamo, infatti, i cinque mesi di Governo del signor Renzi, ci si accorge che dal 25 febbraio, giorno della fiducia accordata al Governo del segretario del PD, ad oggi, si annoverano ben 13 decreti con altrettanti voti di fiducia. È un numero questo, peraltro, che potrebbe aumentare con i prossimi due decreti in scadenza: quello sulla cultura (*art bonus*) e quello sulla pubblica amministrazione.

Sono dati, questi, incontrovertibili che spiegano lo spirito scarsamente democratico di queste riforme e di questa maggioranza. Voi considerate il Parlamento ed il Senato inutili, perché siete rapiti dalla sindrome da decreto-legge e pensate, sbagliando, di poter risolvere ed intervenire in qualsiasi tipo di settore o materia in questo modo.

Nella vostra convinzione ci venite anche a dire che gli italiani apprezzano questa riforma e l'appoggiano incondizionatamente. La verità è che tre italiani su quattro vogliono mantenere un Senato elettivo. Inoltre, solo ad una parte minoritaria degli italiani sono noti i contenuti della riforma: solo il 3 per cento dichiara di conoscerli in dettaglio, il 28 per cento a grandi linee, il 33 per cento ne ha solo sentito parlare, ma non ne sa granché, e il 37 per cento ignora il tema. Questi sarebbero i dati che confermerebbero il sostegno dei cittadini italiani alla vostra riforma?

Per accelerare e ridurre i costi dell'attività politica, occorre - secondo voi - amputare la democrazia e mettere le basi, con questa riforma, per una sua evoluzione autoritaria.

Per quanto ci riguarda, invece, per ridurre i costi dell'attività politica e per velocizzarla, occorre diminuire il numero dei parlamentari e diversificare, semmai, i compiti nei quali vengono impegnati. Si può pensare che la Camera si occupi di alcuni argomenti e il Senato di altri, forse più indirizzati agli interessi delle Regioni. Si può pensare ad una minima rappresentanza del territorio qui presente, ma non ad uno stravolgimento. Si possono mantenere Senato e Camera e farli lavorare insieme per le riforme costituzionali. Non è assolutamente giusto intervenire sulla Costituzione trattenendo i colleghi nell'Aula del Senato a lavorare fino a mezzanotte, compresi il sabato e la domenica. Questo andava

fatto per velocizzare impegni seri per le persone che lavorano, per le piccole e medie imprese, per la microimpresa, per gli artigiani che sono la struttura portante del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5Se della senatrice Mussini)*.

TAVERNA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.72, della senatrice De Petris, che ho sottoscritto.

L'emendamento, così come hanno già relazionato i miei colleghi, riguarda la riduzione del numero dei parlamentari, sia alla Camera dei deputati, che al Senato. Ci siamo sempre domandati come mai, se si persegue un obiettivo, non si sceglie mai la strada più semplice per raggiungerlo, ma si fanno giri pindarici per mascherare in fondo quelli che sono altri obiettivi. Nell'ottica di una riduzione di costi del Parlamento, bisogna sempre partire dalla base che questo è un Parlamento illegittimo e che, quindi, meno fa, meno danni procura a questo Paese. Occorre ridurre le spese di una classe politica che si è dimostrata assolutamente incapace, visto che, dopo 30 anni, ho sentito in molti interventi dire che oggi non stiamo andando di fretta, perché questa è una riforma che state cercando di portare a casa da 30 anni. Dopo 30 anni vi siete resi conto che o la portate a casa adesso, oppure il popolo italiano non vi permetterà più di mettere mano, in maniera così fantasiosa, a quella che è la nostra Carta costituzionale.

Nell'ottica del buonsenso, se volete risparmiare due soldini, potreste anzitutto seguire il nostro esempio e ridurvi lo stipendio sin da ora: la cosa sarebbe immediata, senza bisogno di toccare la Carta costituzionale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Altrimenti andiamo a ridurre i deputati e, in proporzione, i senatori, mantenendo al momento un bicameralismo perfetto. Infatti, questa è l'unica forma di garanzia, considerando che non ci permettete di cambiare l'attuale classe politica perché con l'Italicum andiamo di nuovo a votare con le liste bloccate, senza poter scegliere i rappresentanti.

Troveremo infilati dal reggente di turno - questa volta il signor Renzi - i vari seguaci dell'una o dell'altra corrente. Anzi, vorrei far presente ai senatori ancora in Aula, che tanto si accalorano nel portare avanti questa linea, che coloro che sono entrati e che all'epoca appartenevano alla corrente bersaniana non troveranno posto alla Camera. Quando si andrà alle elezioni, di là metterà i suoi. Visto che state facendo tutti questi esempi di democrazia e del perché state portando avanti questa bella riformina, anche se oggi salvate il progetto del vostro nuovo capetto, non sarete ricompensati. Stiamo aspettando di vedere se la ricompensa arriverà a Letta, considerando che la Mogherini era impresentabile e che, quindi, probabilmente, dopo averlo defenestrato dal Parlamento, lo proporrà in Europa. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

FERRARA Elena *(PD)*. Cosa c'entra con la riforma?

TAVERNA *(M5S)*. Credo che ci sia ancora libertà di parola, oppure in Costituzione avete tolto anche quella?

PRESIDENTE. Senatrice, parli rispettando le persone, la prego.

TAVERNA *(M5S)*. Io sto rispettando le persone.

PRESIDENTE. Prego, continui il suo intervento.

TAVERNA *(M5S)*. Non l'ho detto io, l'ha detto l'Europa che era impresentabile, mi perdoni. Se neanche si possono riportare quelli che sono i commenti fatti dai giornalisti!

PRESIDENTE. C'è una questione di linguaggio. La prego di proseguire il suo intervento.

AIROLA *(M5S)*. È una questione di regole, non di linguaggio.

TAVERNA *(M5S)*. Ieri abbiamo quindi assistito al tentativo di continuare ad approvare questa riforma nel più breve tempo possibile. Visto che le 10 di sera non bastavano per permettere in maniera democratica la discussione dell'intero provvedimento, abbiamo aumentato fino alle ore 24 e abbiamo aggiunto anche i sabati e le domeniche.

Per noi non è un problema; ho quasi la sensazione, considerando i pochi applausi che l'accettazione del vostro calendario ha ottenuto da parte di chi lo proponeva o le facce sconsolate di chi si è visto approvare quanto aveva proposto, che forse ci sarà anche un'altra Conferenza dei Capigruppo. Da lunedì non avrò problemi a venire in tuta e scarpe da ginnastica; voglio vedere quanti di voi saranno in

grado di mantenere il *tour de force* che avete imposto a quest'Aula e che state imponendo a questo Paese esclusivamente per far contento il capriccio di un *Premier* che deve fare un braccio di ferro con i parlamentari e che, probabilmente, deve portare il primo provvedimento utile in Europa per dimostrare che non è un Fanfulla da Lodi, considerando che in cinque mesi non ha fatto nulla di quello che aveva detto. Il primo provvedimento - guarda un po' - è proprio il provvedimento più importante: la riforma costituzionale.

I colleghi mi fanno presente che... ma va bene, vi risparmio.

PRESIDENTE. Può procedere, senatrice Taverna.

TAVERNA *(M5S)*. Sì, procedo. Posso anche prendermi delle piccole pause per riflettere, considerando l'importanza della discussione. Nei dieci minuti concessimi mi prendo qualche pausa, rifletto, pondero le parole per non risultare offensiva nei confronti dei colleghi che si sentono offesi da qualche parola, ma non dai fatti che continuano a portare avanti in maniera sicura e spavalda insieme al loro capobastone.

L'emendamento riguarda la riduzione dei parlamentari. Poi parleremo della modalità con cui li volete eleggere e dopo dell'immunità che intendete concedere a condannati vari che volete portare qui in Senato tanto per evitargli di andare nelle patrie galera. È un progetto che abbiamo già spiegato e che è chiaro a tutti. Anche se qualcuno continua a rimanere non sufficientemente informato, considerando anche che la stampa ha deciso che l'unica cosa che va resa nota sono le fantasie del vostro *Premier* nonché i proclami.

Ma noi aspettiamo pazientemente. Prima di tutto di veder naufragare questa riforma, a totale vantaggio del popolo italiano. Aspettiamo poi Renzi ad ottobre quando cominceremo a parlare di conti, aspettiamo di veder finire il semestre europeo durante il quale, probabilmente, rimarrà buono buono, per non dire agli italiani che siamo al fallimento. Infine, aspettiamo anche l'appuntamento con il disegno di legge di stabilità, quando dovrete togliere la pelle agli italiani, perché in questi due anni che abbiamo trascorso insieme non avete fatto assolutamente nulla affinché questo Paese potesse riprendersi ed essere degno di stare in Europa e i cittadini di stare in un'Italia effettivamente democratica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vedo tante facce sorridenti, quasi scocciate di stare qui dentro, quasi fosse un atto dovuto. State qui, ascoltate, spingete il bottoncino e portate a casa quello che vi hanno detto di portare a casa. Spero non fosse questo il progetto iniziale. Se così fosse, avreste potuto evitare di farvi eleggere.

Massimo rispetto per tutti quei senatori del Partito Democratico che hanno avuto il coraggio di dire la loro. Di dire che non erano contenti, di dire che tutto questo progetto in realtà è solo la volontà di un *Premier* e che, probabilmente, neanche il Partito Democratico è convinto di quello che questo *Premier* sta facendo.

Avete semplicemente paura che i vostri elettori si rendano conto di chi siete. Adesso vi mascherate dietro il *Premier* forte, un Premier che vi consente di fare bella figura in televisione. Tra poco i fatti dimostreranno che non avete né un *Premier* forte, né un Partito Democratico. L'ho già detto.

FERRARA Elena *(PD)*. Ma cosa c'entra con la riforma?

TAVERNA *(M5S)*. Mai avrei pensato di stare in questa Aula e di dovermi pentire di non avere Berlusconi perché è arrivato Renzi! Credetemi, non l'avrei mai immaginato! Non l'avrei mai immaginato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ne abbiamo buttato fuori uno... *(Commenti dei senatori Mirabelli e Ferrara Elena)*.

PRESIDENTE. Siamo in fase di illustrazione degli emendamenti. Dovrebbe attenersi all'argomento.

TAVERNA *(M5S)*. Lo ha scritto il Governo! Questo è un provvedimento che ha scritto il Governo *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*, è un provvedimento che ci ha messo sul tavolino il Governo Renzi. Quindi, quando parlo di questo provvedimento parlo anche del *Premier* che mi ha costretto a leggerlo, a guardarlo, a emendarlo. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*. Con tanti saluti.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, mi permetta una piccola premessa.

Il provvedimento in esame è un capriccio del *Premier* e del ministro Boschi. *(Applausi dal Gruppo*

M5S). Non vedo l'utilità di tutta questa fretta quando basterebbe un po' di calma, come è stato chiesto dai relatori, per discutere gli articoli 1 e 2 e portare a casa una riforma che, seppure a me non piaccia di per sé, sarebbe accettabile.

Un'altra cosa che non tollero in questo momento è l'entrata a gamba tesa, costante e continua, del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*. Io mi chiedo come ancora questa persona possa permettersi di parlare rispetto a ciò che il Parlamento decide di fare; per non parlare delle pressioni che si permette di fare al Presidente del Consiglio e a tutti noi.

Trovo imbarazzante leggere sui giornali (premesso che non mi fido molto delle dichiarazioni - avrei voluto sentirlo di persona - perché spesso vengono travisate, comunque, con il beneficio del dubbio, leggo) che la riforma costituzionale è un impegno di cui il Governo si è fatto iniziatore su mandato del Parlamento. Noi personalmente questo mandato non lo abbiamo mai dato e, ad onor del vero, neanche gli elettori alle primarie del primo ministro Renzi gli hanno mai dato questo mandato, perché nel suo programma elettorale non ve ne è traccia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Quindi, è un falso: le bugie in politica non si dicono.

Leggo «Il Messaggero», e lo cito sempre con l'atteggiamento di prima. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

FORNARO *(PD)*. Quale emendamento?

PRESIDENTE. Siamo nella fase di illustrazione degli emendamenti, senatore.

AIROLA *(M5S)*. Dicci tu che cosa dobbiamo dire. Fai così. Scrivete voi le cose che dobbiamo dire!

PRESIDENTE. Senatore Airola, la inviterei alla calma.

AIROLA *(M5S)*. No, deve stare zitto.

FORNARO *(PD)*. Prenditi il valium!

PRESIDENTE. Chi deve parlare lo decide la Presidenza. Ha la parola il senatore Marton. *(Vivaci proteste del senatore Santangelo)*.

AIROLA *(M5S)*. Scrivi tu, così noi lo leggiamo e sei contento.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego.

AIROLA *(M5S)*. Deve stare zitto.

PRESIDENTE. Senatore Fornaro, la prego di consentire al senatore Marton di svolgere il suo intervento, quindi di tacere.

MARTON *(M5S)*. L'ho detto che avrei fatto una piccola premessa.

PRESIDENTE. Però la inviterei a stare all'argomento.

MARTON *(M5S)*. E io la inviterei allora a richiamare all'ordine i senatori che non consentono di parlare.

PRESIDENTE. È stato fatto, quindi lei proceda.

MARTON *(M5S)*. L'ultima parte della premessa è questa. L'ira di Renzi: nuovo Senato o alle urne; più la palude frena, più voti prendiamo. L'obiettivo è: faccio una riforma che fa pietà così la bocciate, o quanto meno mettete i bastoni tra le ruote, e io avrò la scusa per andare alle elezioni, dirò al Paese che mi avete fermato e non mi avete dato la possibilità di fare quello che volevo, e prenderò più voti. Bell'atteggiamento di fare una riforma costituzionale, complimenti, bravi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorrei invece attirare l'attenzione della senatrice Finocchiaro, che ieri sera è stata in Aula con noi fino alla fine, e per farlo mi sono preso la briga questa notte di leggermi tutti gli atti degli articoli 55 e 56, che andrò ad illustrare, della Costituente. Imitando il senatore Morra, dirò che «per trattar del ben ch'i' vi trovai, dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte». Quindi, attrarrò la sua attenzione.

Vorrei leggere alcuni passaggi. Ad onor del vero, negli atti ho trovato, ovviamente, anche direzioni totalmente opposte a questi passaggi che ho estrapolato, quindi leggerò le parti che mi trovano concorde.

Il relatore Conti dichiarava che gli oppositori alle restrizioni del numero dei deputati partono da un

criterio non democratico (lo leggo perché l'emendamento va nella direzione di una riduzione dei deputati, nonché di un piccolo aumento, rispetto al testo base, dei senatori, in virtù di un risparmio presunto e di un migliore funzionamento della macchina legislativa). Dicevo, gli oppositori alle restrizioni del numero dei deputati partono da un criterio non democratico, perché «(...) capovolgono la concezione del nuovo Stato che sarà organizzato con il criterio non tanto della rappresentanza al centro quanto della rappresentanza alla periferia. Con la nuova organizzazione statale la risoluzione di molti problemi sarà affidata alle Regioni; se non si tiene presente questo punto di vista si torna al concetto di Stato accentrato affidando nuovamente tutte le mansioni dello Stato al Governo, alla Camera e al Senato. Circa la questione, accennata dall'onorevole Fuschini, della prevalenza della prima Camera sulla seconda, avverte che a suo avviso il potere legislativo deve essere composto da due organi che abbiano perfetta parità, e ciò anche perché le due Camere dovranno, in determinate occasioni, fondersi in un'unica Assemblea. Si deve quindi escludere in modo assoluto che il Senato possa essere sottoposto al volere della Camera e viceversa. Tra l'uno e l'altro organo dovrà aversi uno scambio continuo di deliberazioni, di pareri, di critiche e quindi non si potrà stabilire alcuna prevalenza dell'una Camera sull'altra.

Riguardo al numero dei componenti la prima Camera ritiene che tanto meglio sarà quanto esso sarà ridotto: l'affollamento non costituisce alcun vantaggio. Non condivide l'opinione dell'onorevole Fuschini intorno alle funzioni accessorie del deputato, la quale perde di vista la funzione del deputato stesso, quella legislativa. Il deputato futuro non dovrà essere che un legislatore, un po' distaccato dal corpo elettorale che per le sue esigenze particolari avrà come patrocinatori i deputati alle Assemblee regionali; non che le Assemblee regionali sostituiranno uno dei due rami.

Il concetto del deputato tutore degli interessi personali dei vari gruppi ricorda costumi politici di altri tempi - quindi figuriamoci! - che sarà bene abbandonare, se veramente si vuole dare un impulso più sano alla vita politica del Paese. Non è favorevole alla proposta dell'onorevole Cappi e tantomeno al concetto espresso dall'onorevole La Rocca che non si debba abbandonare l'abitudine del popolo italiano ad avere 500 e più deputati.

Il popolo italiano, disgraziatamente, ha una sola abitudine circa il Parlamento: parlarne male, e noi con il nostro atteggiamento, con tutto quello che stiamo combinando non è che stiamo attraendo simpatie dal popolo italiano; anzi!

Nella nuova Costituzione occorrerà elevare il prestigio del Parlamento, a cui si giunge per una via soltanto: diminuire il numero dei componenti della futura Camera». Risponde l'onorevole Perassi, pienamente d'accordo con l'onorevole Conti: «Egli ha l'impressione che nelle riunioni precedenti sia largamente prevalso il concetto di ridurre il numero dei deputati rispetto a quello passato per diverse considerazioni e, innanzitutto, perché si passerà da uno Stato accentrato ad uno decentrato, con tutte le conseguenze che ne derivano tra le quali, di assai notevole importanza, quella per cui gli affari locali non saranno più competenza del centro. Con ciò il campo di attività di ogni deputato non sarà più così esteso come nel passato, onde l'opportunità di ridurre il numero dei membri della prima Camera.

Altre considerazioni consigliano di giungere alla riduzione, tra cui quella di carattere economico accennata dall'onorevole Nobile, che pure ha la sua importanza. All'opinione pubblica farebbe assai buona impressione una riduzione degli organi dello Stato, anche in riferimento alla situazione finanziaria del Paese».

Come vedete, a distanza di parecchi anni queste parole si ritagliano perfettamente alla situazione attuale. Ho fatto due piccoli calcoli, e anche altre persone li hanno fatti. L'emendamento è volto a ridurre i membri della Camera dei deputati a 300, a ridurre a 21 anni l'elettorato passivo e, al quarto comma, a sostituire la parola «618» con «288», considerando quindi anche gli eletti all'estero.

Andrei a rileggere come si è evoluto l'articolo 55 della Costituzione che, per la quarta volta, stiamo andando a modificare. Partì *in primis* con la seguente formulazione: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto in ragione di un deputato per 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età». Molto stringata.

PRESIDENTE. Dovrebbe avviarsi alla conclusione, senatore Marton.

MARTON *(M5S)*. Sì, ho ancora un minuto, credo.

La modifica del 1963 richiama: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Nel 2001 lo abbiamo nuovamente modificato come segue: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

PRESIDENTE. La prego però di concludere.

MARTON *(M5S)*. Mi ha interrotto per più di un minuto il senatore.

PRESIDENTE. Il tempo si sospende, quando parlano altri senatori. In ogni caso, se può gentilmente concludere, le verrà dato il tempo per farlo.

MARTON *(M5S)*. Concludo e la ringrazio, signora Presidente.

Ora con l'emendamento 1.74 andiamo a modificarlo in questo modo: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentoottantotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È così concluso l'esame del complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Lei diceva che il tempo si ferma quando parlano altri senatori, ma in realtà ho notato che ieri sera avevo dieci minuti, mentre svolgevo il mio intervento c'erano altri senatori che parlavano; chiedo quindi se la Presidenza mi può dare altri cinque minuti. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il suo intervento si è concluso ieri. Se i senatori parlavano, lo facevano fuori microfono. In ogni caso, se parlano al microfono o parla il Presidente, il tempo si sospende.

La discussione si è conclusa, abbiamo dato anche modo ai suoi colleghi di andare oltre il tempo a disposizione e di intervenire anche quando, al momento in cui era il loro turno, non erano presenti in Aula, quindi è stata applicata una certa flessibilità.

Procediamo dunque con i lavori.

Prima di passare all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo, annuncio che, in relazione agli emendamenti premissivi riferiti all'articolo 1, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte relative alla Parte I della Costituzione, laddove non si pongano in correlazione diretta al testo approvato dalla Commissione. Pertanto, sono improponibili gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7, 01.8, 01.9, 01.10, 01.16, 01.17 e 01.18.

Inoltre, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, la Presidenza dichiara inammissibili tutte le proposte dirette a modificare la denominazione della Camera dei deputati, formulate *ioci causa*, a partire dall'emendamento 1.1626, da pagina 679 del fascicolo. La lista delle proposte inammissibili a questo titolo è già in distribuzione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, prima di iniziare con l'espressione dei pareri, vi è una questione molto seria per dare ordine ai nostri lavori, che riguarda la circostanza che molti senatori hanno fatto richiesta di voto segreto su alcuni emendamenti.

Signora Presidente, avendo lei dichiarato una serie di inammissibilità, alcuni di questi emendamenti sono quasi in prossimità di votazione, e poiché ieri il presidente Grasso ha chiesto di avere l'elenco di tutte le richieste di voto segreto perché doveva ovviamente assumere una decisione chiedo che il Presidente ci venga a dire quali sono le sue determinazioni in merito alle richieste di voto segreto che abbiamo avanzato prima di cominciare a votare, altrimenti si corre il rischio che l'inizio delle votazioni possa precludere le decisioni sul voto segreto.

Peraltro, signora Presidente, la prima richiesta di voto segreto concerne già l'emendamento 1.29, quindi, come vede, dopo la dichiarazione di inammissibilità di moltissimi emendamenti che sono prima, siamo quasi a ridosso. Chiedo pertanto che, prima di proseguire con l'espressione dei pareri, il presidente Grasso venga in Aula a comunicarci esattamente le sue determinazioni.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, lei ha perfettamente ragione, nel senso che la Presidenza sta valutando le richieste e la prima è relativa all'emendamento 1.29. Prima di procedere ci sarà quindi la pronuncia del Presidente sulle richieste di voto segreto, almeno su quelle relative al primo blocco degli emendamenti all'articolo 1.

Tuttavia, gli emendamenti precedenti sono solamente soppressivi e penso che intanto si possa procedere. Valuteremo poi, al momento della votazione, se sospendere oppure no. Senza dubbio interverrà prima una pronuncia da parte del Presidente sulle richieste di voto segreto.

Per il momento, si può procedere sui pareri a prescindere dalla modalità di votazione essendo questa una fase di valutazione del merito degli emendamenti.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, mi ricollego alla richiesta formulata dalla senatrice De Petris, perché credo che o cominciamo ad avere un minimo di organicità nell'esaminare il testo o rischiamo, in una situazione già abbastanza tesa, di crearci ostacoli successivi.

È chiaro che, anche rispetto al tipo di posizione che si può assumere su questo o quell'altro emendamento, sapere fin da ora quali sono gli emendamenti su cui è stata accettata l'idea del voto segreto risolverebbe molti problemi. Da questo punto di vista, se riuscissimo ad avere prima la comunicazione da parte del Presidente sarebbe molto, molto meglio.

PRESIDENTE. Senatore Minzolini, penso che possiamo concordare di acquisire comunque questa valutazione della Presidenza prima di passare ai voti, in modo che sia chiaro il quadro delle modalità di votazione. Tuttavia, questo non impedisce di esaurire la fase dei pareri.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sempre sull'ordine dei lavori, visto che siamo all'inizio della votazione, in modo da procedere nel modo più celere possibile.

Abbiamo fatto rilevare, all'inizio dei lavori - è intervenuto sul punto il senatore Crimi - che vi sono diversi emendamenti che presentano lo stesso numero anche se si tratta di proposte diverse, e ad oggi non è arrivata alcuna modifica. Personalmente, ne ho trovati una ventina, quindi sarebbe il caso di verificare con esattezza la numerazione, prima di accingerci alla votazione. In alcuni casi credo si tratti

soltanto di errori di trascrizione (come l'emendamento 1.42, che viene ripetuto e probabilmente dovrebbe trattarsi invece dell'1.142), ma sono refusi che in fase di votazione creeranno una grande confusione.

Inoltre, signora Presidente, siccome non si tratta di un atto semplice, proporrei - poi valuti lei la modalità migliore - di concederci cinque minuti in modo da poter ricevere effettivamente l'elenco degli emendamenti inammissibili o che verranno modificati o accorpati. Lei dice che sono in distribuzione, ma noi dobbiamo andare a prenderli. Al limite valuti anche la possibilità di concedere due minuti di sospensione; lo dico solo come un *input* costruttivo.

In ogni caso, Presidente, valuti soprattutto la questione degli errori presenti nel fascicolo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'elenco degli emendamenti inammissibili, che tra l'altro non sono moltissimi, adesso l'assistente glielo porterà in modo che il suo Gruppo potrà averne contezza anche senza andare a prenderlo.

Per quanto riguarda la questione della numerazione degli emendamenti, gli Uffici mi hanno fatto osservare che, siccome ci sono degli errori di stampa e non è possibile ristampare tutto per motivi di tempo e di costo, via via che ci si arriva - la Presidenza ha l'annotazione degli emendamenti dove il numero va corretto - sarà segnalato e fatto presente all'Assemblea qual è la numerazione corretta laddove c'è un errore. È stato rilevato, annotato e sarà segnalato anche all'Assemblea.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, noi tutti all'interno di quest'Aula desideriamo vivamente completare in modo serio e concreto una riforma utile per il Paese, ma con riflessioni giuste e facendo in modo che si svolga tutto nella normalità e rispettando quelle che in democrazia si chiamano regole.

La collega De Petris ha fatto una riflessione, condivisa anche dal mio collega di Forza Italia Minzolini, sostenendo che sarebbe opportuno (non è che lo dice solo la collega De Petris o il collega Minzolini) sapere prima di cominciare i lavori, sia nel caso in cui dovessimo decidere di esprimere solo i pareri sia se decidessimo di votarli, qual è o quale sarà la volontà del Presidente del Senato, cioè su quali darà la possibilità al Parlamento di utilizzare il voto segreto e su quali no. A mio giudizio, a prescindere dalle posizioni che ognuno di noi ha all'interno di quest'Aula, questa dovrebbe essere una regola di buon senso.

Detto questo, siccome sono del parere che lei, signora Presidente, ami molto la democrazia ed è per le regole, ritengo che lei dovrebbe rivedere per un attimo la sua posizione e dare la possibilità a quest'Aula di essere serena prima di cominciare i lavori.

Ciò detto, alla luce di quanto riferito dai colleghi del Movimento 5 Stelle, vorrei dire che certamente loro non hanno responsabilità uguali a quelle di senatori presenti in quest'Aula da venti o venticinque anni, perché gli errori fatti in buona fede o quelli che potrebbero essere commessi da qualche collega del Movimento 5 Stelle potrebbero essere giustificati; diversamente, l'errore fatto da qualcuno che è in Parlamento da vent'anni diventa ingiustificabile. Sono due cose completamente diverse. L'esperienza è poca, il Movimento 5 Stelle cerca di dare un contributo, e certamente all'interno di questo contributo alcuni passaggi molte volte sono detti in modo frettoloso e potrebbero non essere perfettamente utili alla riforma che stiamo facendo; tuttavia un conto è agire in buona fede e con la poca esperienza che hanno, altro è sostenere alcune tesi o assumere alcuni atteggiamenti, come fanno parlamentari presenti all'interno di quest'Aula da vent'anni e che dovrebbero essere punti di riferimento per noi che siamo da poco all'interno del Parlamento. Dico «noi» perché io sono in queste Aule per la seconda volta: la prima volta ho fatto il deputato e adesso sono senatore, ma ancora sono giovane e guardo con grande attenzione a coloro i quali dovrebbero essere punti di riferimento e invece assumono posizioni di grande irresponsabilità.

Detto ciò, signora Presidente, oltre al numero degli emendamenti, visto che non siamo carcerati e che i numeri non corrispondono a quello che in gergo viene definito (non voglio utilizzare parole pesanti,

quindi cercherò di trovare qualcosa di più leggero per non mortificare me stesso che le sto utilizzando) primo firmatario. La pregherei, quindi, che lei dicesse anche il nome del primo firmatario; sarebbe molto più corretto, non solo per i presenti in Aula, ma anche per coloro i quali sono abituati a pronunciare il numero dell'emendamento e accanto a questo a ripetere il cognome del primo firmatario. Ciò in considerazione del lavoro che abbiamo fatto e anche perché molti emendamenti sono similari e molti, per un errore di stampa, non sono riportati come dovrebbero.

Concludo dicendo che la democrazia è importante e non ci sono prezzi in democrazia. Lo dico con grande umiltà e chiedendo scusa per quanto sto dicendo: qualche volta occorre spendere qualche euro in più per far sì che questa democrazia possa essere più utile al nostro Paese e a tutto il mondo e credo che determinate riflessioni da parte di qualcuno all'interno di quest'Aula sarebbe opportuno non portarle all'attenzione dei colleghi parlamentari.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sulla scia degli interventi che si stanno già sviluppando, ritengo che, anche per il corretto sviluppo dei nostri lavori e soprattutto per riuscire a lavorare correttamente, sia necessario avere prima l'elenco delle richieste di voto segreto e della loro e ammissibilità. Faccio presente ciò anche in ragione del fatto che nella documentazione in distribuzione vi sono evidenti errori. Vedo che sono indicati addirittura articoli che poi non sono riportati all'interno del fascicolo. È chiaro che non stiamo parlando di qualcosa di secondario, ma di una modalità operativa sulla quale i Gruppi stessi devono avere coscienza e intelletto chiaro.

A tal proposito, ovviamente ci rimettiamo alla Presidenza, ritenendo che, prima di passare alla prima votazione, ci debba essere un chiarimento sul tema e debba essere dato anche l'indirizzo su come poi si opererà per i successivi emendamenti e articoli.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, le chiedo fin da ora la cortesia di poter sottoscrivere, a nome dei senatori del Gruppo Lega Nord, alcuni emendamenti. Se ritiene, li posso dire ora.

PRESIDENTE. Può comunicarlo anche per iscritto, in modo che non vi sia errore, anche per gli stenografi; altrimenti può anticiparlo a voce e poi consegnare l'elenco scritto.

VOLPI *(LN-Aut)*. Preferisco annunciare fin d'ora il numero degli emendamenti. La sottoscrizione vale per tutti i senatori del Gruppo. Gli emendamenti sono i seguenti: 01.12, 01.13, 01.14, e 01.15, tutti a prima firma del senatore Minzolini.

PRESIDENTE. Prendo atto della sottoscrizione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, sempre sull'ordine dei lavori, noto che l'emendamento 1.28 non è inserito tra gli emendamenti inammissibili e non è neppure presente nel fascicolo. Che cosa è successo?

PRESIDENTE. È a pagina 15, perché sono in ordine di votazione.

PUGLIA *(M5S)*. È nella pagina successiva, quindi? È stato inserito direttamente lì?

PRESIDENTE. È stato messo in ordine di votazione. Non sempre l'ordine numerico corrisponde all'ordine di votazione, talvolta quindi gli emendamenti non sono in sequenza. È questo il motivo.

PUGLIA *(M5S)*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Procederemo, quindi, esattamente come diceva il senatore Candiani: passiamo all'espressione dei pareri da parte dei relatori, esauriti i quali la Presidenza darà le indicazioni sulle modalità di votazione.

Per quanto riguarda eventuali errori di stampa nei fascicoli ? che forse possiamo comprendere dato il

numero degli emendamenti ? si faranno presenti di volta in volta, in modo da essere certi che l'Assemblea sia pienamente consapevole di quali sono gli emendamenti in discussione e in votazione.

Invito pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo i pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 55 della Costituzione, nonché sugli emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Mi scusi, per evitare che si faccia confusione, specifico che stiamo trattando gli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, indicherò la pagina del fascicolo, vista la sua dimensione. Inizio con l'emendamento 1.1713, a prima firma della senatrice Fedeli, a pagina 704. Parto con i pareri sugli emendamenti oggetto di discussione e poi mi riferisco a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Quindi lei affronterà un gruppo di emendamenti a prescindere dall'ordine. Naturalmente ce lo spiegherà man mano, in modo da rendere consapevole l'Assemblea del metodo che lei intende dare come sequenza degli emendamenti, altrimenti per i senatori sarà difficoltoso orientarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Proponiamo una riformulazione dell'emendamento 1.1713 e di tutti gli emendamenti che trattano la medesima materia (mi riferisco agli emendamenti 1.0.24, 1.0.25 e 1.0.26). La riformulazione, che recepisce lo spirito di tutti questi emendamenti, ed il cui testo è stato già consegnato alla Presidenza per la distribuzione, recita: «Al capoverso "articolo 55", dopo il primo comma, inserire il seguente: "Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza"». Ovviamente, in caso di accoglimento di tale riformulazione, il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Segnalo che l'emendamento non ha ancora numero perché è una nuova formulazione che dovrebbe assorbire, se i presentatori la accettano, lo spirito degli altri emendamenti citati dal relatore. Il testo dell'emendamento così riformulato adesso sarà messo in distribuzione e numerato. *(Commenti del senatore Scilipoti)*.

Senatore Scilipoti, il relatore Calderoli ha citato l'emendamento 1.1713, nonché gli emendamenti 1.0.24, 1.0.25 e 1.0.26 che verrebbero assorbiti in caso venisse accolta la sua proposta di riformulazione dal relatore. Ripeto che l'emendamento 1.1713 si trova a pagina 704 del fascicolo, ma ricordo che il relatore sta indicando il numero degli emendamenti.

CALDEROLI, *relatore*. Li indico perché questi emendamenti sono tutti riferiti all'articolo 55 della Costituzione. Ovviamente analogo invito ci sarà per i medesimi emendamenti che sono stati riproposti anche agli articoli 56 e 57, perché la norma vale come principio generale, riferendosi al Parlamento e non specificamente alla Camera o al Senato.

Sull'emendamento 1.985 dei relatori, a pagina 769, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1991 (testo 2) pubblicato sull'annesso, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, proponiamo una riformulazione che si ferma alla parola «impatto», espungendo le successive, ossia dalla parola «mantiene» fino alla parola «europeo». Quindi la nuova formulazione diventerebbe la seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto».

PRESIDENTE. Per chiarire e confermare ai colleghi: il relatore Calderoli propone, con parere favorevole in caso di accoglimento, una riformulazione dell'emendamento 1.1991 (testo 2), che riguarda i rapporti con l'Unione europea.

CALDEROLI, *relatore*. Un piccolo approfondimento merita l'emendamento 1.1926, a pagina 754, a firma del collega Azzollini. I relatori hanno espresso su di esso parere contrario, anche se hanno recepito una delle problematiche sollevate nel suo intervento da parte del presidente Azzollini, là dove si rinvia alla legge costituzionale n. 1 del 2012 che fa riferimento alle Camere. Ovviamente si richiede una ricognizione e, nelle norme finali, una specifica se si riferisca alla Camera dei deputati ovvero alle Camere. Successivamente, i relatori presenteranno un emendamento in questo senso.

Dopodiché, vi sono due emendamenti sui quali c'è un diverso parere dei relatori. In particolare, sull'emendamento 1.1979, a pagina 767, a firma del senatore Candiani, il parere del relatore Calderoli

è favorevole e il parere della relatrice Finocchiaro è contrario. Analoga situazione per l'emendamento 1.0.22, a firma Candiani. Anche su questo emendamento il relatore Calderoli è favorevole e la relatrice Finocchiaro è contraria.

Esprimo, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Confermo il parere espresso dal relatore Calderoli.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori, specificando che sull'emendamento 1.1979 il parere del Governo è conforme a quello della presidente Finocchiaro, così come sull'emendamento 1.0.22.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere alle votazioni, sospendo la seduta per la convocazione, su indicazione del Presidente del Senato, della Giunta per il Regolamento. La seduta riprenderà alle ore 12,30.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, siccome vi sono stati problemi con il sistema audio e stava dando delle comunicazioni estremamente importanti per tutti, le chiedo di poterle ripetere.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, si svolgerà una riunione della Giunta per il Regolamento, che il Presidente ha immediatamente convocato. Quindi, la seduta dell'Assemblea viene sospesa e riprenderà al termine della riunione della Giunta per il Regolamento.

Per agevolare i senatori, io ho dato come indicazione oraria quella delle 12,30, sapendo che la ripresa dei lavori potrebbe essere ulteriormente rinviata ove la Giunta non avesse concluso i propri lavori.

Con questa precisazione, sospendo la seduta, che sarà ripresa nei termini sopraindicati.

(La seduta, sospesa alle ore 11,12, è ripresa alle ore 12,30).

Colleghi, i lavori della Giunta per il Regolamento si stanno protraendo, com'era probabilmente prevedibile. Quindi si rende necessario togliere la seduta antimeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,30)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Stucchi, Tomaselli e Vicari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza ed indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (1570)
(presentato in data 17/7/2014);
senatore Di Biagio Aldo

Delega al Governo per la riforma della legge n. 65 del 7 marzo 1986 e nuovo inquadramento della Polizia Locale (1571)
(presentato in data 17/7/2014);
Regione Lombardia
Istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera (1572)
(presentato in data 17/7/2014);
senatore D'Ambrosio Lettieri Luigi
Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari per la prevenzione e la cura della fibrillazione atriale e dell'ictus cardioembolico2 (1573)
(presentato in data18/7/2014) ;
senatori Cappelletti Enrico, Girotto Gianni Pietro, Molinari Francesco, Bertorotta Ornella, Serra Manuela, Puglia Sergio, Giarrusso Mario Michele, Taverna Paola, Bulgarelli Elisa, Martelli Carlo, Vacciano Giuseppe, Paglini Sara, De Pietro Cristina, Simeoni Ivana, Nugnes Paola, Fucksia Serenella, Gaetti Luigi, Fattori Elena, Donno Daniela, Morra Nicola, Montevecchi Michela, Catalfo Nunzia, Airola Alberto, Lezzi Barbara, Cioffi Andrea, Blundo Rosetta Enza, Moronese Vilma, Mussini Maria, Buccarella Maurizio
Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione (1574)
(presentato in data 21/7/2014);
DDL Costituzionale
Senatori Longo Fausto Guilherme, Buemi Enrico
Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica e elemento costitutivo dell'identità nazionale (1575)
(presentato in data 21/7/2014);
DDL Costituzionale
Senatori Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Mangili Giovanna, Petrocelli Vito Rosario, Martelli Carlo
Indizione di un referendum di indirizzo sulla elettività a suffragio universale e diretto del Senato della Repubblica e sulla Riduzione del Numero dei Parlamentari (1576)
(presentato in data 22/7/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (1326-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
S.1326 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.211, S.558, S.1309); C.2498 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.665, C.832, C.2201);
(assegnato in data 23/07/2014)
Interrogazioni
PEPE - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie* -
Premesso che:
da un'analisi dei dati ufficiali risulta che nel 2012 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha destinato alle strutture per l'assistenza la somma di 29.000 euro annui per ciascun disabile. Detto importo va moltiplicato per 241 assistiti (144 disabili e 97 persone impiegate nel Servizio inserimento lavorativo-SIL);
in alcuni ambiti territoriali la somma viene versata alle strutture assistenziali anche se il disabile decide

di non usufruire dei servizi da queste erogati;
ai contributi della Regione vanno sommati anche quelli delle Province e dei Comuni, per un totale complessivo annuo di 7.500.000 euro destinati per l'appunto a 241 utenze per circa 200 giorni di assistenza annui;
tenendo conto della distribuzione territoriale dei fondi e degli assistiti è possibile calcolare che nel 2012 la Provincia di Gorizia ha destinato ai disabili e ai servizi di inserimento lavorativo la somma giornaliera di 170 euro, altre Province hanno destinato al medesimo servizio somme minori (Pordenone, ad esempio, circa 104 euro);
ciascuna Provincia friulana, infatti, distribuisce i fondi in modo differente. La Provincia di Gorizia e bassa friulana destina interamente le somme stanziate a 2 strutture: il CISI, Consorzio isontino servizi integrati e il CAMPP, Servizi consorziati comunali, e questo a prescindere dal fatto che il disabile frequenti e/o si serva delle strutture menzionate. La Provincia di Pordenone, invece, preferisce assegnare alle famiglie un *voucher* da spendere presso le strutture di propria fiducia;
l'offerta *standard* dei servizi del CISI non tiene conto della varietà delle esigenze soggettive delle persone con disabilità e non è tempestiva nell'adeguare l'intervento operativo alle acquisizioni riabilitative in continua evoluzione;
in particolare tale assoluta limitazione si è rivelata nel caso di una giovane disabile, C. J., alla quale è stata pervicacemente negata un'adeguata assistenza in quanto il CISI non era in grado di erogare il necessario supporto;
la ragazza, infatti, è stata costretta a diplomarsi fuori regione (in Veneto) e a iscriversi presso l'università di Padova in quanto il sistema scolastico regionale si rifiuta di erogare i servizi di assistenza richiesti, il CISI non fornisce un adeguato supporto (sicuramente non quello richiesto dalla ragazza) e la Regione Friuli-Venezia Giulia non consente alle famiglie di utilizzare direttamente e autonomamente i fondi assegnati al CISI;
in una tale situazione la famiglia della giovane è costretta a sopportare l'intera spesa per l'assistenza;
C. utilizza da ben 13 anni la comunicazione aumentativa alternativa alfabetica del linguaggio (comunicazione facilitata), una tecnica riconosciuta come valida in alcune Regioni (tra le tante, ad esempio, il Veneto) e osteggiata in altre (Friuli-Venezia Giulia);
la tecnica consente a persone prive di comunicazione vocale funzionale di esprimersi attraverso una tastiera alfabetica, dimostrando in tal modo il potenziale cognitivo che altrimenti non potrebbero esprimere. Utilizzando tale tecnica C. si è brillantemente diplomata, ma ha dovuto farlo in Veneto e non nella regione di residenza, il Friuli-Venezia Giulia;
recentemente, a fronte dell'ennesima, esplicita richiesta di erogazione di fondi e di servizi, come sopra individuati, il CISI ha risposto che in base ai regolamenti in vigore in Regione, non era possibile dare corso alla richiesta, con ciò violando il dettato della legge n. 104 del 1992, la legge regionale n. 41 del 1996, nonché gli articoli 1 e 5 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2009 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
C. J. ha deciso comunque di proseguire gli studi presso l'università di Padova, dove attualmente diversi studenti con disabilità sostengono gli esami con l'ausilio della comunicazione facilitata presso varie facoltà;
a fronte delle puntuali richieste delle 2 famiglie, anche il competente Ambito distrettuale basso isontino, con nota del 21 ottobre 2013, ha risposto negativamente alla richiesta della famiglia della giovane, ritenendo che nulla sia dovuto;
tali risposte violano palesemente, nell'ordine: la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 24, par. 2, lett. C), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 18 del 2009, la legge n. 104 del 1992, art. 12 e 13 (integrazione scolastica); il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, art. 42. (assistenza scolastica) e art. 16. (valutazione del rendimento e prove d'esame); la legge regionale n. 41 del 1996, «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed

attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"», art. 1 (Finalità), art. 6; la legge regionale n. 6 del 2006, art. 6, comma 1, lett. *f)*, e l'art. 10, comma 1, lett. *a)*, e l'art. 7 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali);
considerato inoltre che:
la legge n. 104 del 1992 è legge quadro che garantisce il livello nazionale uniforme delle prestazioni, ogni scelta del legislatore regionale che si ponga al di sotto di questa soglia deve considerarsi costituzionalmente illegittima ed ogni scelta amministrativa che applichi questi strumenti in difetto rispetto alla legge n. 104 del 1992 è *ab origine* illegittima;
nel caso in questione, la risposta negativa fornita dalla pubblica amministrazione, nell'asserito esercizio dei suoi poteri discrezionali di organizzazione, ha l'effetto di comprimere il diritto fondamentale dei disabili all'educazione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini;
le risposte fornite alla famiglia della giovane, alla luce del quadro legislativo rappresentato, rischiano di discriminare i disabili del Friuli-Venezia Giulia rispetto a quelli residenti nel resto d'Italia,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;
se ritenga che le risposte fornite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dall'Ambito distrettuale basso isontino siano coerenti con la normativa internazionale, nazionale e regionale;
se sia a conoscenza del fatto che in alcune Regioni italiane i disabili siano discriminati e non possano scegliere quale ausilio utilizzare per superare gli ostacoli posti dalla loro disabilità;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di imporre il rispetto della normativa vigente, internazionale, nazionale e regionale.
(3-01128)
SANTANGELO, PETROCELLI, MARTON, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI, GIROTTO, PAGLINI, LEZZI, CIOFFI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
in Medio oriente è in atto un conflitto armato scaturito dalla secolare contrapposizione-opposizione tra israeliani e palestinesi. I bombardamenti, provenienti prevalentemente da e verso la striscia di Gaza, continuano, in modo praticamente ininterrotto, da oltre 10 giorni e la situazione ha già raggiunto dimensioni sociali insostenibili. La drammaticità del momento è evidenziata dal bilancio delle vittime, che ha già raggiunto la quota di 500, mentre i feriti sono più di 3.000; tuttavia tali bilanci sono destinati ad aumentare con il passare delle ore e dei giorni;
negli scorsi giorni si era profilata una soluzione diplomatica, grazie ad una mediazione promossa dal Governo egiziano. Ad essa erano infatti seguiti momenti di tregua durati però soltanto poche ore;
a parere degli interroganti tuttavia, ad oggi, la possibilità di un "cessate il fuoco" appare quanto mai lontana e improbabile alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Hamas che ha più volte affermato che intende bocciare ogni ipotesi di tregua in assenza di un accordo definitivo;
le uniche "tregue umanitarie" hanno avuto una durata di poche ore;
il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 3-00398 in cui si evidenzia che la legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola l'*export* militare italiano, dispone che le aziende italiane produttrici di armi belliche non possano concludere affari con i Paesi in stato di conflitto armato o in cui siano accertate gravi violazioni dei diritti umani o la cui spesa militare sia eccessiva rispetto a quella sociale. L'interrogazione non ha ad oggi ricevuto risposta;
la legge consolida il già intangibile principio alla base del nostro ordinamento, previsto dall'articolo 11 della Costituzione, secondo cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli;
considerato che, risulta gli interroganti:
nel corso del 2012 le aziende italiane hanno continuato a firmare contratti senza rispettare i criteri dettati dalla normativa vigente, producendo e rifornendo i Paesi di materiale bellico *made in Italy* come aerei, elicotteri, navi, blindati, artiglieria, bombe, missili, siluri, fucili, munizioni e armi chimiche antisommossa;

nel 2012 veniva stipulato un accordo tra Alenia Aermacchi SpA, azienda interamente controllata da Finmeccanica, e il Governo israeliano, che contemplava la possibilità per i piloti dell'aeronautica militare israeliana di ricevere un addestramento sui *jet* italiani dell'Aermacchi, ma soprattutto l'impegno, da parte di Israele, all'acquisto degli aerei da addestramento e da guerra M-346, prodotti dalla stessa azienda di proprietà di Finmeccanica. Il *jet* Aermacchi ha, per il Governo israeliano, prevalso sulla concorrenza del T-50, costruito dalla coreana Kai insieme all'americana Lockheed Martin, numero uno mondiale nell'industria delle armi;

considerato inoltre che in attuazione del citato accordo, l'11 luglio 2014 due velivoli Aermacchi M-346 di addestramento avanzato adatti anche per attacchi terra e anti nave, sono giunti presso la base aerea di Hatzerim, in Israele, dove sono stati consegnati alla forza aerea israeliana. L'operazione risulta confermata da una nota di Alenia Aermacchi del 9 luglio 2014 in cui l'azienda annuncia la propria soddisfazione per l'avvenuta consegna "a meno di due anni dalla firma del contratto e a tre mesi dal *roll-out* del primo aereo". La consegna avveniva negli stessi giorni in cui il Ministro degli affari esteri italiano incontrava le autorità israeliane e palestinesi;

considerato infine che l'Italia risulta oggi il maggiore fornitore di sistemi militari dell'Unione europea verso Israele e la consegna dei 2 *jet* M-346 avviene proprio nel pieno della guerra in corso che continua a mietere vittime e dilaniare le nazioni in conflitto. Emerge la palese, reiterata e aggravata violazione dell'articolo 11 della Costituzione, che rischia sempre più di diventare un principio mai attuato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ne condivida l'assoluta rilevanza e gravità;

quali misure urgenti intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di promuovere una sospensione o interruzione delle consegne di armamenti verso Paesi impegnati in aperto conflitto armato, al fine di garantire la piena applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, il rispetto della legge n. 185 del 1990 nonché il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'Unione europea che stabilisce che le licenze di esportazione devono essere subordinate all'osservanza dei diritti umani da parte del Paese che importa le armi;

se non ritenga di doversi adoperare al fine di arrestare il protrarsi di una guerra che continua a seminare stragi di innocenti causate anche dagli stessi armamenti prodotti dal nostro Paese.

(3-01129)

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, SILVESTRO, MATTESINI, PADUA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:

i disturbi di demenza costituiscono un problema sempre più rilevante per i malati, le famiglie e la sanità pubblica, in quanto tali patologie rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione ed hanno un considerevole impatto sociosanitario;

per tale ragione, nell'aprile 2014, il Senato ha approvato all'unanimità la mozione 1-00148 sulla cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer, con la quale il Governo si è impegnato, nei confronti dei malati e dei loro familiari, a promuovere un progetto generale di cura della demenza che parta dagli aspetti propriamente clinici, quali la diagnosi e il trattamento farmacologico e non, sviluppando in parallelo specifici servizi dedicati alle diverse fasi della malattia, ai problemi familiari e ai luoghi delle cure;

il Governo si è altresì impegnato a creare un sistema di supporto al malato di Alzheimer e ai suoi familiari che garantisca: una diagnosi e presa in carico tempestiva; una terapia farmacologica e non; un'educazione del paziente e degli erogatori primari di cure e di assistenza; l'affidamento a un *team* territoriale con competenze specifiche; competenze specialistiche sanitarie e sociali finalizzate alla consulenza per il monitoraggio e la gestione delle fasi di scompenso; la disponibilità di strutture sociosanitarie dedicate all'accoglienza temporanea; nuclei residenziali edificati secondo specifiche indicazioni architettoniche e organizzative;

inoltre, il Governo dovrà prevedere uno stabile monitoraggio epidemiologico; inserire nell'educazione continua in medicina (ECM) specifici obblighi formativi riferiti all'Alzheimer per gli operatori della

sanità che svolgono attività assistenziale riferita alla patologia; promuovere iniziative per il sostegno e lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza; definire la revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso apposite linee guida per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer e campagne di educazione sanitaria rivolte alla popolazione;

la popolazione anziana è in continua crescita nel mondo ed in Italia, e la speranza di vita aumenta con ritmo costante, sia per gli uomini che per le donne, con uno sbilanciamento a favore delle donne soprattutto tra i "grandi vecchi";

l'allungamento della vita media negli ultimi 60 anni ha prodotto nei Paesi occidentali il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione; in Italia si è per la prima volta in presenza di una generazione che vive molto a lungo, poco meno di 2 milioni di ultraottantacinquenni, nella maggioranza soli o con un *partner*, non di rado affetti da malattie croniche quali le demenze;

il prolungarsi dell'invecchiamento contribuisce a confermare le stime di numerosi studi epidemiologici internazionali che nei soli Paesi dell'Unione europea prevedono, nel 2020, 15 milioni di persone affette da demenza, con un rapporto tra femmine e maschi di più del doppio a carico del genere femminile;

in particolare, la demenza di Alzheimer (DA) rappresenta il 54 per cento di tutte le demenze con una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne del 4,4 per cento, che aumenta con l'età e risulta maggiore nelle donne, che presentano valori che vanno dallo 0,7 per cento per la classe d'età 65-69 anni al 23,6 per cento per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i cui valori variano rispettivamente dallo 0,6 per cento al 17,6 per cento;

considerato inoltre che il Comitato nazionale per la bioetica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel giugno 2014 ha espresso un articolato parere sulle demenze e sulla malattia di Alzheimer stilando una serie di raccomandazioni: a) il malato di demenza deve essere riconosciuto come persona in ogni fase della sua malattia. La sua condizione d'inconsapevolezza o di difficoltà relazionale non può giustificare alcuna forma di discriminazione e stigmatizzazione; b) la ricerca (anche nell'ambito delle cure palliative), la prevenzione, le terapie e l'assistenza ai malati di demenza devono essere incluse, con un ruolo di rilievo, nell'ambito delle politiche sanitarie; c) vanno promossi studi sulle modalità di comunicazione con il malato di demenza e sull'accertamento del livello di consapevolezza valorizzando e tenendo in debito conto l'autonomia del paziente in grado ancora di prendere decisioni; d) qualora le decisioni debbano essere prese dal *caregiver*, queste devono, con criteri di ragionevolezza, sempre rispettare il sistema di valori, le convinzioni e gli orientamenti che il paziente ha espresso nel corso della sua vita; e) vanno evitate indebite forme (valide per ogni malato, e a maggior ragione per i pazienti non in grado di esprimere la propria volontà) di trattamenti sproporzionati o di abbandono terapeutico, tanto più se finalizzato alla riduzione dei costi assistenziali e va garantito un appropriato accesso alle cure palliative, come per altre patologie; f) va promossa un'assistenza sociosanitaria integrata e flessibile e una formazione specializzata del personale sanitario, degli assistenti sociali e dei "*caregiver*", al fine di migliorare la considerazione dei bisogni della persona affetta da demenza. Va previsto un adeguato supporto fattuale ed economico a coloro che si prendono cura dei malati di demenza, ruolo spesso svolto dai familiari dei pazienti. Vanno incentivati la ricerca e l'uso delle nuove tecnologie di assistenza, purché siano "aggiuntive" e non "sostitutive" dell'assistenza umana, ritenuta indispensabile; g) va implementata l'informazione e la formazione dei cittadini nei confronti dei malati di demenza, con campagne di sensibilizzazione del Ministero della salute riguardanti il diritto-dovere di inclusione sociale e l'importanza della solidarietà, con specifico riferimento alle demenze. In particolare va promossa l'applicazione ai pazienti affetti da demenza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; h) è auspicabile sotto l'aspetto normativo che il problema della sperimentazione clinica con persone incapaci di esprimere il consenso sia affrontato in modo tale non solo da fornire loro adeguate tutele, ma anche da favorire, ove possibile, la loro partecipazione, dato che la sperimentazione può tradursi in reali benefici per la loro salute,

si chiede di sapere secondo quali linee, con quali modalità e in quali tempi il Governo intenda

presentare alle competenti Commissioni parlamentari il progetto generale di cura della demenza.
(3-01130)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CONSIGLIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nella relazione pubblicata dalla Commissione europea il 14 aprile 2014 sul tema dell'integrazione del mercato interno dei trasporti su strada, si auspica l'eliminazione delle restrizioni esistenti in materia di cabotaggio attraverso una maggiore apertura dei mercati nazionali dell'autotrasporto;

l'autotrasporto italiano paga oggi una scarsa competitività a livello europeo, soprattutto a causa della concorrenza sleale, del trasporto in regime di cabotaggio illegale e della delocalizzazione abusiva delle imprese, che stanno mettendo in ginocchio gli autotrasportatori italiani e quelli di una parte dei Paesi dell'Europa occidentale;

per essere competitivi e in grado di affrontare le sfide di un settore già fortemente in crisi come quello dell'autotrasporto, è imprescindibile partire dall'apertura dei mercati, mettere un freno al *dumping* sociale e alla concorrenza sleale, problemi direttamente collegati all'integrazione e interazione dello spazio unico europeo del trasporto su strada;

in Italia le condizioni fiscali e burocratiche sono scarsamente competitive e molte aziende, ritenendole svantaggiose, sono costrette a chiudere l'attività oppure a delocalizzarsi. Le possibilità date dal distacco transnazionale del personale (previsto nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi) e dalle attività di trasporto in regime di cabotaggio (praticate abusivamente e oltre i limiti consentiti) permettono alle imprese di continuare a lavorare in un determinato Paese, ma alle condizioni fiscali e contributive più favorevoli dello Stato nel quale hanno spostato la sede e immatricolato i veicoli;

l'armonizzazione della sfera fiscale e di tutti i costi d'esercizio che incidono sulle aziende di trasporti, quali tasse sul reddito e sui dipendenti, accise sul gasolio, tassa di circolazione, gestione del veicolo e del personale, è l'unico mezzo che potrà condurre l'autotrasporto italiano verso nuovi e futuri orizzonti di più ampio respiro e competitività;

la Francia ha proposto una legge volta a rafforzare la responsabilità dei committenti e delle forze dell'ordine nell'ambito del subappalto e a lottare contro il *dumping* sociale e la concorrenza sleale, in cui si dispone il divieto in territorio francese per i conducenti di qualunque nazionalità di effettuare il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo e stabilisce una sanzione di un anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda in capo alle aziende di autotrasporto;

la legge francese ha inteso da un lato recepire in pieno la normativa europea sui tempi di lavoro nell'autotrasporto che aveva stabilito che il riposo settimanale degli autisti (il tempo necessario è fissato dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006) non potrà, in nessun modo, essere trascorso nella cabina del *camion* e dall'altro ha intuito l'importanza di ricondurre a livello nazionale gli introiti del lavoro effettuato dagli autotrasportatori sul territorio francese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso farsi promotore di un provvedimento che preveda misure a favore del settore dell'autotrasporto nel nostro Paese, per favorire l'apertura dei mercati e ridurre al contempo il *dumping* sociale e la concorrenza sleale, anche attraverso un'armonizzazione della sfera fiscale e dei costi di esercizio che incidono sulle aziende di trasporti e un rafforzamento dei controlli su strada nei confronti dei veicoli stranieri;

se non ritenga opportuno intervenire con gli appositi strumenti normativi al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 che impone il rispetto delle ore di guida e riposo, anche prevedendo meccanismi di controllo affinché il riposo settimanale degli autisti non possa essere trascorso nella cabina del *camion*, come già previsto dalla normativa francese, al fine di evitare ulteriori squilibri della concorrenza di ditte straniere nei confronti degli operatori del settore italiani e comunque, in attesa di tale intervento normativo, se non ritenga necessario sostenere, nelle opportune sedi, la previsione di un periodo di tempo di almeno 6 mesi in cui la normativa francese non venga applicata *de facto*, al fine di informare correttamente le aziende e permettere loro di adeguarvisi.

(4-02528)

AMORUSO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

dal 1º luglio 2014, dopo la scadenza della cassa integrazione e dopo che i tempi per la soluzione della vertenza e per il possibile acquisto dello stabilimento da parte di un nuovo imprenditore si sono rivelati troppo lunghi, i 220 operai della Om Carrelli elevatori SpA, grossa azienda sita nella zona industriale di Bari, sono disoccupati;

Om Carrelli è un'azienda in origine del gruppo Fiat, poi venduta al gruppo tedesco Kion, che decide in seguito di dismettere l'impianto concordando con i sindacati che ci sia almeno un accompagnamento all'uscita per i lavoratori e mettendo a disposizione, a tal fine, circa 7 milioni di euro;

inoltre viene annunciato che una parte dei lavoratori baresi sarà trasferita presso lo stabilimento di Luzzara (Reggio Emilia), mentre un'altra parte andrà a lavorare in Germania. Alla fine gli spostamenti effettivi saranno appena 15;

dopo 7 mesi di presidi dei lavoratori dinanzi ai cancelli dell'azienda, il 20 dicembre 2013 viene annunciato l'accordo;

viene quindi istituito un tavolo di concertazione presso il Ministero dello sviluppo economico cui partecipa anche un possibile acquirente, la Metec SpA;

il tesoretto messo a disposizione dal gruppo tedesco Kion verrà congelato per cofinanziare l'investimento che si dovrebbe realizzare a Bari;

inoltre nel tempo si sono prospettate possibili acquisizioni da parte di vari imprenditori o aziende, sia italiani che stranieri, ma senza esito;

Om Carrelli lavora per il 75 per cento per conto della Fiat e per il restante 25 per cento con altre case automobilistiche;

l'appello dei lavoratori, affinché l'azienda possa continuare a operare, è che il capannone venga ceduto in comodato d'uso, cosicché non ricada il peso economico sull'acquirente, e la Regione Puglia si impegni a tutelare gli operai con un contratto di programma ed investendo risorse per la formazione,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere nel contesto delle vicende in corso per favorirne un positivo esito.

(4-02529)

CARDIELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

a partire dal 18 ottobre 2013 il Governo italiano ha dato il via alla missione denominata "Mare nostrum", per affrontare l'emergenza degli sbarchi di profughi e clandestini che giornalmente si verificano lungo le coste italiane;

all'avvio della missione, il Ministro della difesa *pro tempore*, Mario Mauro, conteggiò in un milione di euro al mese il costo dell'operazione. Attualmente, purtroppo, la missione costa circa 300.000 euro al giorno (cioè circa 9 milioni al mese) e non solo non risolve l'emergenza, ma anzi sembra aumentarla. A tali costi vanno sommati gli indennizzi appartenenti al personale ed i costi della manutenzione necessaria per l'uso straordinario dei mezzi: la spesa finale dovrebbe attestarsi tra i 10 ed i 14 milioni di euro al mese; senza considerare i ben più ingenti costi, di cui non si conosce l'esatta entità, sostenuti per il vitto e l'alloggio dei migranti nei centri di accoglienza e per i loro trasferimenti nonché per le relative spese amministrative;

in occasione della presentazione dell'operazione, il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, affermò che il pattugliamento delle coste e l'azione congiunta della magistratura e della polizia giudiziaria avrebbero avuto un ruolo deterrente nei confronti dei criminali responsabili del traffico dei migranti nel canale di Sicilia;

Mare nostrum non ha avuto però alcun effetto deterrente anzi, al contrario, ha notevolmente incoraggiato la partenza dei migranti verso le coste italiane, favorendo perciò gli affari delle organizzazioni criminali che hanno incrementato esponenzialmente i propri illeciti profitti;

si è ormai diffusa l'idea che sia sufficiente lasciare le acque africane e chiedere aiuto alle autorità

italiane per essere raccolti in mare dalle nostre imbarcazioni militari, magari a poche miglia dai porti di provenienza, e portati presso i centri di accoglienza del nostro Paese;
a giudizio dell'interrogante tale situazione è paradossale: il Governo in carica si trova immobile e senza strategia se non quella di mantenere in vita un operazione che si sta rivelando dannosa per l'Italia e per i migranti stessi, costretti a vivere in condizioni di assoluta precarietà;
considerato che:
in data 19 luglio 2014 è attraccata al molo Trapezio del porto commerciale di Salerno la nave "Etna" della Marina militare italiana che trasportava 2.186 migranti eritrei, somali siriani e afghani;
i primi a dover lasciare l'imbarcazione sono stati 6 profughi (4 di nazionalità egiziana e 2 di nazionalità marocchina) che sono stati accompagnati al posto di polizia portuale per essere identificati e, successivamente, alla caserma "Pisacane" di Salerno, a causa dei problemi che hanno creato a bordo, e dei danni al personale militare;
vi erano altresì 40 profughi con sospetta scabbia, 3 diabetici e 14 donne incinte nonché ulteriori 3 clandestini che hanno mostrato problemi di salute;
nell'imbarcazione si trovavano, inoltre, 500 migranti di nazionalità marocchina che, dopo essere stati identificati, sono stati rimpatriati;
l'autorità portuale ha immediatamente attrezzato un capannone refrigerato per offrire prima accoglienza ai clandestini ed ha distribuito loro pasti caldi e bevande;
tenuto conto che:
a partire dal 1° luglio 2014 è la seconda volta che la città di Salerno si trova a dover far fronte ad un'emergenza simile;
è emerso che 300 di questi migranti verranno ospitati in Campania mentre i restanti saranno trasferiti nei centri di accoglienza di Lazio, Molise, Toscana ed Emilia-Romagna;
per il trasferimento in queste regioni verranno utilizzati autobus di compagnie private a spese dello Stato italiano;
a giudizio dell'interrogante, sebbene la macchina organizzativa predisposta dalla Prefettura di Salerno abbia funzionato alla perfezione, non è concepibile che la città venga individuata ripetutamente come meta di sbarchi, poiché il suo porto commerciale, impegnato in molteplici attività, si vede costretto, sovente, alla paralisi,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza delle ragioni per le quali si scelga sempre il porto di Salerno e non altre infrastrutture in caso di sbarco di migranti in Campania;
se risulti per quali motivi, in ottica di *spending review*, i migranti vengano trasferiti nei vari centri di accoglienza, sparsi per l'Italia, con autobus privati e non con automezzi militari a disposizione dello Stato;
se risulti secondo quali criteri vengano individuati i porti di sbarco in rapporto ai centri di accoglienza in cui i migranti verranno ospitati;
se e quali iniziative voglia intraprendere per evitare la proliferazione di gravi malattie infettive di cui i migranti spesso sono portatori.
(4-02530)
FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -
Premesso che:
la Lega nazionale dilettanti della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) nella seduta del 28 novembre 2013 ha adottato il regolamento, deliberato dall'apposita commissione, riguardante la realizzazione di campi da calcio in erba artificiale, con il quale vengono stabilite disposizioni e procedure per la fase di progettazione dei campi ed i materiali da utilizzare;
stando alla premessa del regolamento, tutti i campi in erba artificiale destinati a ospitare competizioni dei campionati della Lega dilettanti, serie "D" compresa, e del settore giovanile e scolastico, dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti regolamentari e tecnici secondo le normative e i parametri previsti dal regolamento;

in particolare esso, nel dettare le procedure amministrative per l'omologazione del campo in erba artificiale ultimato, prevede che la richiesta di omologazione debba essere accompagnata dal pagamento di 4.000 euro con l'aggiunta di Iva a favore della LND Servizi Srl;
premesso altresì che:
l'attestato di omologazione è rilasciato a richiesta degli interessati e per i campi *standard* ha la durata di 4 anni con decorrenza a partire dal giorno di riconsegna del campo dall'impresa appaltatrice dei lavori alla proprietà e/o alla società sportiva committente e pertanto da una data antecedente alla richiesta e all'effettiva fruizione del campo sportivo omologato;
alla scadenza del quarto anno il campo in erba artificiale dovrà essere riomologato previo pagamento di un'ulteriore quota di 4.000 euro con l'aggiunta di Iva;
considerato che:
molti Comuni hanno già segnalato ai presidenti di Coni, FIGC e Lega dilettanti il problema relativo all'onerosità dell'omologazione e riomologazione;
sono stati segnalati casi particolari in cui le richieste di omologazione inoltrate nel 2010, a lavori ultimati e con regolare pagamento, sono state "dimenticate" dalla LND e riprese in considerazione solo nel 2014;
per effetto del ritardato esame riguardante le richieste inevase, di fatto, stante la normativa citata, l'attestato di omologazione avrebbe validità solo per alcuni mesi costringendo le società interessate a ripetere la richiesta di omologazione con l'esborso di altri 4.000 euro con l'aggiunta di Iva;
tenuto conto che:
vi sono difficoltà economiche in cui versano attualmente le amministrazioni comunali, spesso titolari dei suddetti campi in erba sintetica;
le società sportive dilettantistiche concessionarie gestiscono i campi basandosi sul puro volontariato dei propri dirigenti e le famiglie hanno sempre più difficoltà a sostenere le spese per la pratica sportiva dei propri figli;
la pratica dello sport in una società civile e moderna rappresenta un valore per la migliore crescita delle giovani generazioni e per il nostro Paese la chiave per poter competere anche nelle discipline sportive con il resto del mondo,
si chiede di sapere:
se il Governo possa promuovere azioni di sollecito sul CONI e/o direttamente su FIGC e Lega nazionale dilettanti affinché venga modificata la disposizione del regolamento riguardante la realizzazione dei campi in erba artificiale, relativa alla loro omologazione, nel senso che la decorrenza prenda avvio dalla data del rilascio dell'attestato;
se, inoltre, sia possibile intervenire presso i medesimi enti per sollecitare una sensibile riduzione dei costi di omologazione dei campi in erba artificiale nonché un forte ridimensionamento di quelli quadriennali per la riomologazione.
(4-02531)
RAZZI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute* - Premesso che:
i prodotti enogastronomici del *made in Italy* rappresentano un patrimonio inestimabile per il nostro Paese;
i risultati di eccellenza raggiunti dalle produzioni italiane sono resi possibili grazie all'attenta azione di verifiche, controlli e sanzioni che permettono di contrastare i fenomeni di contraffazione e assicurano ai consumatori l'alta qualità dei prodotti;
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è fatto promotore di un'azione capillare di contrasto agli illeciti attraverso gli organismi di controllo ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Corpo forestale dello Stato) e il NAC (nucleo antifrodi dei Carabinieri);
l'ICQRF, nel complesso sistema dei controlli agroalimentari nazionali, caratterizzato da una pluralità di autorità competenti, è l'organo nazionale che svolge il maggior numero di controlli sulla qualità

agroalimentare e ha la responsabilità di sanzionare gli illeciti amministrativi;
una particolare attenzione è riservata alla difesa del *made in Italy* di qualità e, in tale ambito, ai comparti: vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario e ai prodotti da agricoltura biologica;
il 3 giugno 2014, l'Agenzia parlamentare per l'informazione politica ed economica (Agenparl) ha pubblicato un articolo dal titolo "Vino contraffatto: troppa omertà al posto della denuncia" secondo il quale "La tutela del *made in Italy* non costituirà mai un obiettivo prioritario di parlamentari nostrani che siedono tra gli scranni di Montecitorio, Palazzo Madama, e Parlamento europeo";
tale dichiarazione è stata fatta dopo il sequestro, avvenuto il 28 maggio 2014, dell'ingente quantitativo di vino contraffatto (Brunello, Chianti, Montefalco e Sagrantino) in tutta Italia ma, soprattutto, nel Lazio, in Liguria, Toscana e Umbria;
l'imbottigliamento di un qualsivoglia vino costa a chi lo esegue tra 0,70 centesimi e un euro. Considerata la bottiglia tipo "bordolese", il costo del tappo di sughero, la capsula e l'etichetta è assurdo che si riesca ad immettere sul mercato un vino di qualità a soli 3 euro, visto che, peraltro, la vendemmia, il successivo trasporto al consorzio e alla cantina, la lavorazione, l'imbottigliamento e la distribuzione al banco di vendita hanno dei costi non indifferenti;
a tali costi fissi vanno aggiunti quelli variabili ovvero i guadagni degli operatori della catena distributiva;
a giudizio dell'interrogante è prioritario che vi sia un attento controllo da parte delle autorità competenti, a tutela sia delle imprese sia dei cittadini consumatori. Il settore vinicolo è solo uno dei tanti che deve affrontare le problematiche esposte. Ci si augura che, in tempi celeri, si voglia raccogliere tale appello di tutela delle piccole e medie imprese che portano alto il valore del *made in Italy*, vera ossatura portante del nostro sistema-Paese,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano tutelare il *made in Italy* attuando verifiche lungo la filiera, partendo dai supermercati e dalle enoteche e arrivando, a ritroso, alle aziende produttrici del vino;
se risulti quanti e quali siano stati finora i controlli effettuati dai NAC e dall'ICQRF all'interno dei grandi centri di distribuzione e delle enoteche per la lotta alla contraffazione del vino doc, igt e docg, ed in particolar modo quali siano stati i risultati;
se intendano monitorare attraverso la Polizia postale i siti che vendono vino igt, doc e docg e, ove vi siano prezzi inidonei rispetto al mercato, inviare ispezioni *in loco* per verificare le caratteristiche del prodotto;
se vogliano sollecitare la Guardia di finanza ad effettuare dei sopralluoghi presso i grossi distributori di vini che riforniscono la grande e media distribuzione al fine di accertare la provenienza e la qualità del prodotto;
se il Ministro della salute intenda sollecitare il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dell'Arma dei Carabinieri per svolgere controlli sul vino nella grande distribuzione affinché la lotta alla contraffazione e la sicurezza alimentare diventino priorità per il nostro Paese.
(4-02532)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01129, del senatore Santangelo ed altri, sulla sospensione della consegna di armamenti a Paesi in aperto conflitto armato;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01130, della senatrice Granaiola ed altri, sul progetto generale di cura della demenza.

1.4.2.15. Seduta n. 289 (pom.) del 23/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

289a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,06)*.

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,11)*.

Sui criteri di ammissibilità delle richieste di votazione a scrutinio segreto in ordine agli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge costituzionale n. 1429

PRESIDENTE. Comunico che entro le ore 20 di ieri sono pervenute ulteriori richieste di voto segreto, il cui elenco è in distribuzione.

Poiché è stata richiesta la mia decisione prima di iniziare l'esame degli articoli, prima di assumere questa decisione, nel dare conto alla Giunta per il Regolamento delle diverse tipologie di emendamenti per i quali è stato chiesto lo scrutinio segreto, ho ricordato le norme regolamentari e i precedenti di voto segreto dei due rami del Parlamento su emendamenti riferiti sia a disegni di legge costituzionale sia a disegni di legge ordinaria.

In tale sede ho riscontrato la diversità di opinioni e di valutazione dei componenti della Giunta rispetto ai criteri di ammissibilità dello scrutinio segreto, sia alle articolate motivazioni. In esito all'approfondito dibattito, la Giunta ha unanimemente convenuto - nel senso che l'unica unanimità raggiunta è questa - di rimettersi alla determinazione della Presidenza.

Nel caso di specie, ho registrato un numero di richieste di voto segreto che non ha precedenti nella prassi parlamentare: 920 richieste di voto segreto su emendamenti. Per tale ragione ritengo opportuno anzitutto enunciare i principi ai quali ho inteso e intendo attenermi.

L'articolo 113, comma 4, del Regolamento distingue le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 6 della Costituzione, dalle deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali, di cui agli articoli della Costituzione espressamente richiamati (dal 13 al 32, secondo comma, tranne gli articoli 23, 28 e 31), oltre alle deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

Con diversa dizione lessicale, il Regolamento della Camera dei deputati, all'articolo 49, parla di votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà, di cui agli stessi articoli costituzionali richiamati nel Regolamento del Senato.

Ho preso in considerazione la prassi di entrambi i rami del Parlamento circa l'ammissibilità del voto segreto su emendamenti riferiti a disegni di legge costituzionale e la diversa portata normativa delle due discipline regolamentari, come applicate alle diverse fattispecie della tutela delle minoranze linguistiche, da un lato, e dei diritti di libertà, dall'altro.

Ritengo pertanto che, anche in ragione del tenore lessicale della formula dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, sia sempre ammissibile il ricorso allo scrutinio segreto laddove si faccia riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, con l'avvertenza che - innovando rispetto alla prassi

procedurale precedente in relazione all'elevato numero di richieste - l'adozione dello scrutinio segreto non sarà ostativa all'applicazione della cosiddetta regola del canguro, vale a dire alla votazione delle parti comuni degli emendamenti con conseguente effetto preclusivo sugli emendamenti successivi in caso di reiezione.

Viceversa, per quanto riguarda le proposte emendative che richiamano a diverso titolo gli articoli 13 e seguenti della Costituzione sui rapporti civili ed etico sociali, come richiamati dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la Presidenza - sempre alla luce del dibattito svoltosi nella Giunta - ritiene di ammettere lo scrutinio segreto sui soli emendamenti riferiti alle funzioni delle Camere (articoli 1 e 18 del disegno di legge al nostro esame) e non al procedimento legislativo (articolo 10 del disegno di legge).

Questa è la decisione. In base ad essa, conseguentemente, si potrà stabilire quali saranno gli emendamenti oggetto di voto segreto. L'elenco sarà distribuito al più presto. Intanto cominciamo a votare; poi, di volta in volta, sulla base di questi principi, che fanno riferimento alla materia, si vedrà che tipo di votazione adottare.

Purtroppo l'elevato numero di emendamenti ci costringe ad andare avanti, valutando via via come votare, seguendo il principio stabilito con questa decisione.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge***

costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della***

fiducia al Governo

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 16,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame del complesso degli emendamenti

presentati all'articolo 1 ed i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere.

Sull'ordine dei lavori

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, capisco che le richieste presentate per il voto segreto siano numerose; tuttavia, prima di iniziare una votazione nella quale inevitabilmente le implicazioni sono anche di carattere politico, sarebbe opportuno avere almeno, secondo quanto da lei stabilito in base alla sua facoltà, l'elenco degli emendamenti ammessi al voto segreto.

Mi sembra che continuare ad andare avanti a prescindere, come è stato fatto stamattina, non sia proficuo. Non è un richiamo tecnico ma di buon senso. È evidente, infatti, che la consequenzialità del ragionamento politico sta anche in alcune scelte di sostanza all'interno della possibilità di esprimersi o meno con il voto segreto.

Mi permetto di dirle questo perché credo sia inevitabile fare un ragionamento su quest'elenco di emendamenti quando sarà pronto. Penso che gli Uffici lo faranno con la solita sollecitudine, ma sapere, prima di iniziare le votazioni, quali sono gli emendamenti ammessi al voto segreto mi sembrerebbe normale.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per un chiarimento sulla sua decisione. Come è emerso nel corso dei lavori della Giunta per il Regolamento, tutti gli emendamenti che si riferiscono ai diritti delle minoranze linguistiche per i quali - se non ho mal compreso - lei ha ammesso il voto segreto, prevedono nello stesso emendamento prescrizioni anche molto diverse.

Queste prescrizioni - a parer mio, per esempio, ma non solo - hanno un contenuto prevalente sull'emendamento che quindi, ad una prima lettura, apparirebbe strumentalmente confezionato, per cui partirebbe definendo i diritti delle minoranze linguistiche, per poi prescrivere norme di ben altro contenuto, che riguardano altre parti del provvedimento. Non ho ben compreso dunque come intenda regolarsi su questi emendamenti, che - lo ribadisco - sono maggioritari nella categoria, perché sono forse i più numerosi in assoluto tra quelli la cui ammissibilità lei dovrà decidere.

PRESIDENTE. Non ho inteso richiamarmi al Regolamento, che prevede il voto per parti separate; basta la richiesta di votare per parti separate e questa eventuale strumentalità - così com'è stata definita - potrà essere interrotta.

ZANDA *(PD)*. Mi permetta allora di aggiungere che il settimo comma dell'articolo 113 del nostro Regolamento prevede anche una grande attenzione alla prevalenza delle materie nel provvedimento.

PRESIDENTE. Certo, ma la prevede per il voto finale.

ZANDA *(PD)*. La prevede, a mio parere...

PRESIDENTE. ...e si può estendere interpretativamente anche agli altri articoli.

ZANDA *(PD)*. Mi scusi, signor Presidente, ma né il comma 7 né il comma 4 distinguono su questo punto, quindi mi sembra che la questione vada almeno soppesata.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Zanda.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a me pare che la scelta - che naturalmente sta alla sua totale libertà ed autonomia - sia molto equilibrata e colga anche l'importanza politica di un

passaggio come questo.

Mi associo però a mia volta alla richiesta avanzata dal collega della Lega, al fine di conoscere nel merito - anche semplicemente come elemento di maggior chiarezza e per avere un quadro completo, prima di cominciare le votazioni, vista l'implicazione politica obiettivamente molto significativa della cosa - per quali emendamenti è stato effettivamente ammesso il voto segreto e per quali non lo è stato.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prima di tutto desidero ringraziarla per la precisazione che ella ha inteso fare sull'intervento del presidente Zanda, relativamente al fatto che il criterio della prevalenza previsto dall'articolo 113, comma 7, del Regolamento riguardi solo ed esclusivamente la votazione finale e non possa essere trasportato - neanche come criterio interpretativo analogico - a quanto previsto dall'articolo 113, comma 4, che invece riguarda evidentemente lo specifico emendamento.

Detto questo, signor Presidente, mi permetto di sottoporre alla sua attenzione un piccolo problema: ha preannunciato la sua decisione in ordine agli emendamenti sui quali è stato chiesto il voto segreto e mi sembra di intuire dalle sue parole che probabilmente per qualcuno di essi - ma non so in quale numero - sia stato concesso. Mi chiedo se, a tal proposito, non sia preferibile affrontare immediatamente tale problema, ai fini della velocità dei lavori e ove il loro elenco fosse già pronto. In maniera diversa, signor Presidente, ho l'impressione che ogni decisione su un voto segreto, se non affrontata nell'intero complesso, possa dar corso singolarmente ad incidenti che ella potrà risolvere, come prescrive il Regolamento, nella sua esclusiva autonomia ovvero, se lo riterrà opportuno, sentita la Giunta per il Regolamento. Per questa ragione, sarebbe probabilmente preferibile concentrare le eventuali doglianze - e non so se ve ne saranno - in ordine alla sua decisione, sì da poter risolvere il problema per andare avanti più speditamente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Palma per il suo contributo all'ordine dei lavori, che mi permette di rispondere anche al senatore Volpi: tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 concernenti quella materia specifica saranno oggetto di voto segreto.

Siccome sappiamo che gli emendamenti sono oltre 2.000, penso che gli Uffici potranno predisporre un elenco degli emendamenti che saranno sottoposti a voto segreto.

Per quegli emendamenti sarà certamente utilizzato tutto quello che la tecnica della prassi parlamentare riserva, cioè accorgimenti quali il canguro, il taglio e la separazione di parti separate, e per l'articolo 1, che si andrà a votare, non ci sono problemi.

Frattanto, gli Uffici stanno preparando un elenco che sarà certamente distribuito.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, mi unisco alle considerazioni del collega Zanda, insistendo sul criterio della prevalenza della materia trattata dall'argomento. Soprattutto laddove risultasse complessa la separazione, non può non prestarsi attenzione al tema che viene prevalentemente trattato, affinché la materia sensibile non sia trainante un voto impropriamente segreto per altro tema che merita invece la pubblica trasparenza del nostro comportamento di voto.

Faccio davvero appello a lei perché si tratta di un tema, come lei può intendere, molto delicato.

Non nascondo che mi ha stupito la sua decisione dopo l'opinione largamente espressa dai componenti della Giunta per il Regolamento. Quindi mi auguro che lei vorrà considerare il carattere strumentale di molti emendamenti ai fini del voto segreto. *(Applausi della senatrice Bianconi).*

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi spiace e chiedo scusa al senatore Sacconi ed al senatore Zanda, ma spero di aver capito male che nelle parole sia del senatore Zanda che del senatore

Sacconi si poteva intravedere un giudizio di scorrettezza sul comportamento di alcuni parlamentari, perché quando si usa il termine «strumentale» significa scorrettezza.

Ritengo che all'interno del Parlamento non ci sia nessuno che voglia essere strumentale e scorretto, ma ognuno vuole fare il suo lavoro tranquillo e sereno e rispettare la decisione del Presidente del Senato sia quando è conveniente al Gruppo che rappresentiamo e agli interessi personali, sia quando va loro contro.

Sentire utilizzare queste parole da una persona come lei, senatore Zanda, che io rispetto e stimo, sentirla utilizzare il termine «strumentale» per dire che ci sono parlamentari qui dentro che scrivono una cosa per intenderne un'altra e per creare difficoltà a quest'Aula nel mandare avanti le riforme, mi spiace. *(Commenti del senatore Zanda)*. Allora dico a lei, senatore Zanda, con grande rispetto, che qui nessuno ha intenzione di non fare le riforme, ma di fare riforme serie e concrete, senza stare agli atteggiamenti scorretti di un Presidente del Consiglio che utilizza i propri rappresentanti come marionette all'interno dell'Aula! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, basta.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, credo che la sua impostazione possa dare solo serenità all'Assemblea nell'impostare il lavoro sugli emendamenti e mai come in questo caso... *(Brusio. Il senatore Scilipoti conversa con la senatrice Bernini)*.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti ha svolto il suo intervento, basta per favore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Riavvolgo il nastro, Presidente.

PRESIDENTE. Sì, grazie, è molto gentile. Senatore Scilipoti e senatrice Bernini, per favore. *(Commenti della senatrice Bernini)*.

Prego, senatore Candiani.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ritengo che la sua decisione dia serenità a questa Aula che sarà ovviamente sovrana nella gestione delle votazioni che ci aspettano.

Il Gruppo Lega Nord e Autonomie avanza però la richiesta di porre attenzione alla velocità nello svolgimento delle votazioni che saranno sicuramente complicate, soprattutto se si procederà anche con votazioni per parti separate e quindi bisognerà scindere gli emendamenti.

Sicuramente in questo caso occorre un'impostazione, come quella che lei correttamente sta tenendo, sopra le parti.

Peraltro giunge abbastanza inconsueto che dopo che la Giunta per il Regolamento l'ha investita dell'autorità e della responsabilità di prendere questa decisione ci sia qualcuno che in questa Aula ne contesti l'autorevolezza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, per quello che sono riuscito a capire dalle sue indicazioni sintetiche, ho difficoltà a districarmi tra la massa di emendamenti per i quali è stato chiesto il voto a scrutinio segreto ammessi in quanto tali, e gli altri per i quali invece c'è stato un diniego.

Credo sia indispensabile avere un'indicazione specifica degli emendamenti ammessi al voto segreto perché per una serie di questi si arriverà al voto in pochissimo tempo. Ricordo per esempio gli emendamenti 1.28 e 1.29, al ventesimo posto rispetto a quelli non ammessi.

Non avendo un elenco specifico degli emendamenti ammessi e di quelli non ammessi, prendo atto dell'indicazione generale del Presidente che tenderebbe ad ammettere - per quello che ho capito - alla votazione a scrutinio segreto gli emendamenti relativi all'articolo 1 e 18 inerenti le minoranze. Non ho capito se esclusivamente alle minoranze o anche per altri...

PRESIDENTE. Per le funzioni ho detto.

CASSON *(PD)*. Per questo dico che non avendo un testo, probabilmente sbaglio nell'interpretazione.

PRESIDENTE. Lo ribadisco, visto che non sono stato chiaro: «ritiene di ammettere lo scrutinio segreto sui soli emendamenti riferiti alle funzioni delle Camere (articoli 1 e 18 del disegno di legge al nostro esame) e non al procedimento legislativo (articolo 10 del disegno di legge)». Questa è la distinzione. Lei mi sembra abbia presentato qualche emendamento all'articolo 18.

CASSON *(PD)*. Sì.

PRESIDENTE. Credo l'emendamento 18.1 che è stato esaminato con particolare attenzione.

CASSON *(PD)*. Ci sono, ad esempio, altri emendamenti per i quali è stato chiesto il voto a scrutinio segreto presentati all'articolo 2 che riguardano le minoranze. Questo sembrerebbe essere in contraddizione...

PRESIDENTE. Sono ammessi.

CASSON *(PD)*. Non riesco a capire.

PRESIDENTE. Non riesco a essere chiaro. C'è un'ammissione per materia derivante dall'articolo 113 del Regolamento...

CASSON *(PD)*. Riguarda tutti?

PRESIDENTE. Tutti quelli relativi alle minoranze linguistiche. Quella è per materia.

L'altra distinzione è per funzioni delle Camere. Quindi tutti gli emendamenti che per materia riguardano le minoranze linguistiche, stando all'espressione letterale dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, sono ammessi, sia quelli presentati all'artico 1, che all'articolo 2.

Purtroppo, dato che si tratta di 920 emendamenti, bisogna dare agli Uffici il tempo di predisporre gli elenchi perché anche essi sono venuti a conoscenza ora della la mia decisione. Quindi, devono cominciare a lavorare.

Ho già detto che per l'articolo 1 questo problema non c'è perché tutta la materia delle minoranze linguistiche è ammessa, con degli accorgimenti, al voto segreto.

Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro.

CASSON *(PD)*. Arrivo alla questione letterale, che è stata da lei ricordata, relativamente all'articolo 10. È un problema che verrà riproposto quando ci si arriverà, ma intanto vorrei segnalarlo. Infatti, all'articolo 113, comma 4, del Regolamento si fa riferimento alle materie che attengono ai rapporti. Sottolineo il concetto di rapporti, perché sono quelli relativi ai diritti civili di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione, che riguardano le libertà fondamentali: libertà religiosa, libertà personale, libertà di associazione, libertà di stampa, la materia del testamento biologico eccetera. In seguito torneremo su tali temi, ma ora voglio sottolineare che - a mio avviso - questa decisione è in contrasto con le decisioni precedentemente assunte, sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della Repubblica, relativamente a leggi di natura costituzionale come a leggi di natura ordinaria. Mi limito a ricordare, per quanto riguarda le leggi costituzionali, i precedenti del 2002 e del 2000 del Senato e quello del 1990 della Camera dei deputati; si fa riferimento a leggi costituzionali, a questioni che hanno attinenza anche all'articolo 117 della Costituzione, così come alle questioni che attengono alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. In particolare, per le leggi ordinarie vi sono precedenti della scorsa legislatura, del 2009 e del 2010, che ammettono il voto segreto in modo specifico su norme che hanno a che fare con i rapporti civili citati anche nei nostri emendamenti, che riguardano la libertà personale, la libertà di unione e la libertà di associazione.

Signor Presidente, per carità, non voglio certamente contestare la decisione, se definitiva, ma chiedo che si possa pensare anche ad una valutazione in corrispondenza con i precedenti del Senato in materia di rapporti civili, non tanto quelli di riferimento diretto.

Concludo il mio primo intervento evidenziando che in questo caso non si tratta soltanto di un riferimento di tipo generico. Quando si chiamano in gioco l'intervento e la competenza di una Camera come di un'altra, si richiama in gioco una garanzia costituzionale che hanno voluto i nostri Padri costituenti: questi hanno previsto due Camere quanto meno per ovviare ai possibili errori di una

Camera rispetto ad un'altra. Abbiamo visto concretamente, anche nella scorsa legislatura, che in temi di diritti personali e di diritti fondamentali, come la libertà di stampa, le esigenze di indagine (ricordo il tema delle intercettazioni), una Camera ha corretto gli errori dell'altra.

È una posizione di garanzia, alla quale ci siamo voluti richiamare con i nostri emendamenti sull'articolo 10 per i quali abbiamo richiesto la votazione segreta.

Ovviamente potrò entrare nel dettaglio solo successivamente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Casson. Comunque, all'inizio, nella mia premessa, ho dato atto del fatto che ho valutato i precedenti, anche quelli che lei ha citato. Pertanto, sotto questo profilo, la mia decisione è definitiva.

Quei precedenti sono stati valutati e il precedente ha il valore - appunto - di precedente, ma non di interpretazione regolamentare.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per richiamare la lettera del comma 7 dell'articolo 113 del Regolamento, che regola il voto palese finale sui disegni di legge e introduce un rafforzamento dei contenuti del comma 4 dello stesso articolo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alle norme sulle minoranze linguistiche. Ripeto che si tratta di un rafforzamento e non del contrario, come è stato poc'anzi sostenuto dai colleghi Zanda e Sacconi: è un rafforzamento del diritto a sottoporre le norme riguardanti le minoranze linguistiche al voto segreto.

Sottolineo tale aspetto perché, come noto, tutte le minoranze - politiche, etniche, religiose, culturali ed anche linguistiche - patiscono già la loro condizione di minoranza. Non occorre rafforzare, con un ragionamento che è, in questo caso sì, strumentale, cioè finalizzato ad una sorta di accelerazione della discussione e della votazione di questo progetto di riforma costituzionale; al contrario, andrebbe casomai valorizzato. Lo dico perché una buona parte degli emendamenti sono sottoscritti da me e hanno l'obiettivo non strumentale del riconoscimento del diritto di minoranza linguistica anche per la Sardegna.

Voglio spendere solo due parole per rammentare a tutti noi il modo in cui la mia Regione è stata trattata in merito alla vicenda delle calamità naturali del novembre del 2013, quando tutti noi sul piano politico, prima che sul piano istituzionale, abbiamo assunto un impegno di considerazione, che invece è rimasto totalmente inevaso per responsabilità congiunta del Governo e della maggioranza. In questa sede e in questa fase facciamo una battaglia di principio che mira a riconoscere la nostra condizione di difficoltà della quale chiediamo si faccia carico l'intero Stato e l'insieme della Repubblica. La nostra è una condizione di difficoltà che non ci ha impedito, Presidente, e non ci impedisce di dare il nostro contributo alle tante vicende di questo Paese, anche quando questo è chiamato a intervenire per questioni di natura internazionale e per il perseguimento di obiettivi di pace. I sardi, per il contributo di sangue che hanno dato in più occasioni, meritano almeno di non essere considerati strumentali nella difesa dei loro diritti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454 (ore 16,40)

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 01.1 a 01.10 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.11.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, credo il senatore Volpi avesse chiesto di dare il tempo di trovare l'emendamento e capire di cosa stiamo parlando.

L'emendamento 01.11 mi sembra voglia abrogare il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, che istituisce, se non sbaglio, l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. L'obiettivo non è togliere l'esercizio del diritto di voto, ma l'eliminazione della circoscrizione Estero. Su questo ci esprimiamo favorevolmente perché sappiamo come la circoscrizione Estero in molte occasioni sia stata un bacino di voti per alcuni Gruppi in particolare rispetto ad altri. Deve essere invece garantito il diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, così come viene garantito per le elezioni europee; deve essere garantito e devono votare per le circoscrizioni di appartenenza. Quindi, la legge deve prevedere delle modalità di esercizio del voto. Le circoscrizioni di appartenenza per le elezioni europee, ad esempio, sono quelle dell'ultima residenza nota del Paese d'origine.

Ecco perché riteniamo che possa essere affrontato questo tema e ricordo che, in questa sede, la circoscrizione Estero è stata in più di un'occasione oggetto di discussione, per una sua eventuale abolizione. Non me ne vogliano i colleghi, che sono stati eletti nella circoscrizione Estero: essi potranno benissimo candidarsi in una circoscrizione italiana ed essere votati dai cittadini all'estero, che potranno esercitare il proprio diritto di voto, a prescindere. Al centro della discussione è proprio l'idea che ci possano essere dei senatori o dei deputati eletti nella circoscrizione Estero, a maggior ragione in un Senato che dovrà essere il Senato delle autonomie, dei raccordi e dei rappresentanti delle istituzioni. Ecco perché voteremo a favore dell'emendamento in esame.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario a questo emendamento e per sostenere invece la tesi che sia giusto avere una circoscrizione Estero, per l'elezione delle Camere.

Com'è noto, siamo sostenitori del Senato elettivo e saremo anche sostenitori di una presenza dei nostri migranti anche all'interno di quella Camera. Come dicevo proprio l'altro giorno, parlando con il collega Turano, in linea di principio pensiamo che debba essere così, in un Paese che ha una popolazione che opera all'estero pari a quella residente, anzi maggiore, la quale ha fatto tanto per la comunità nazionale che risiede in Italia, aprendo possibilità sul piano economico e sul piano delle relazioni internazionali, anche in funzione dell'affermazione della nostra capacità di produrre qualità e di dare quell'immagine di Paese evoluto e moderno che abbiamo sempre dato. Provengo dalla Sardegna e ricordo che ci sono oltre 1.600.000 sardi riconosciuti come cittadini in altri Paesi, dove si sono fatto stimare per la loro capacità di lavoro, per la loro onestà e per il loro impegno, anche nella partecipazione alla vita delle istituzioni di quei Paesi.

Penso che questo tipo di riconoscimento non possa essere rimosso dall'articolo 48 della Costituzione e penso che tutti dovremmo abituarci ad attribuire il giusto valore ai richiami, agli interventi e alle valutazioni fatte dal Capo dello Stato, su questo come su altri argomenti. Lo stesso vale anche per gli ultimi interventi fatti dal Capo dello Stato in ordine alla discussione in corso, che ritengo importanti e certamente da non giudicare inopportuni, come altri hanno fatto. Al contrario: quando il Capo dello Stato richiama tutti, anche il Governo, ad una capacità di dialogo e alla ricerca d'intese, anche attraverso inevitabili mediazioni tra forze schierate su opposte posizioni politiche, rende positiva la battaglia che è in corso in questo Senato, dandole la dignità che merita. Non è una perdita di tempo. È un vero impegno democratico e non può essere disconosciuto.

Ricordo il richiamo fatto a tutti dal Capo dello Stato a ridiscutere, con la massima attenzione, anche provvedimenti che fanno parte di questo blocco di riforme, e noi per le riforme ci siamo: non ci siamo per le restaurazioni; non ci siamo per tornare indietro ma per andare avanti.

Opportuni, come al solito, sono stati anche gli altri interventi del Presidente della Repubblica su diversi argomenti, che però non abbiamo saputo cogliere, in particolare sulla vicenda della condizione carceraria e sull'uso ed abuso della decretazione d'urgenza e del voto di fiducia. Credo che l'insieme di questi richiami vada acquisito alla nostra discussione, anche per quanto riguarda l'argomento specifico di cui stiamo trattando. Sono infatti convinto che riconoscere ai nostri connazionali, che non si sono dimenticati e non vogliono dimenticarsi di questo Paese, il diritto a rappresentarlo in questa sede e nei luoghi dove loro operano, sia un dovere di tutti, al quale tutti dobbiamo rispondere affermativamente. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut e dei senatori Mussini e Zin)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

La informo, senatore, che per le dichiarazioni di voto in dissenso la Presidenza concederà un minuto.

GIARRUSSO *(M5S)*. Mi scusi, Presidente, ma questa è una votazione di enorme rilievo costituzionale ed io vorrei poter esprimere la mia posizione, che è particolare ed importante.

PRESIDENTE. La esprima pure, senatore. La invito solo ad avere una capacità di sintesi e a farlo in un minuto.

GIARRUSSO *(M5S)*. La ringrazio e cercherò di usare la massima sintesi.

PRESIDENTE. La invito a cominciare, però, così da non sprecare il tempo a sua disposizione.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, io sono siciliano; la mia è una terra di immigrazione. Abbiamo milioni di italiani all'estero e credo che vadano rispettati, riconoscendo loro la possibilità di avere un collegio ed un senatore da loro eletto direttamente, attraverso libere elezioni. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zin)*.

Costringere i nostri connazionali a meccanismi di voto nel territorio è un artificio che non serve. Avere qui dei rappresentanti dei nostri cittadini all'estero è anche questa una garanzia di libertà e di democrazia.

Per questo il mio voto sarà in dissenso da quello espresso dal mio Gruppo. *(Applausi del senatore Zin)*.

PRESIDENTE. Ha visto, senatore Giarrusso, è riuscito ad esprimere la sua posizione nei tempi.

MICHELONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, fa sicuramente un certo effetto che la prima votazione sia su un emendamento che chiede la soppressione della circoscrizione Estero, ma la ringrazio di concederci la parola su questo.

Per la verità, ritroveremo in molti emendamenti il tentativo di sopprimere la circoscrizione Estero: lo considero un fallimento culturale, più che politico, di noi parlamentari della circoscrizione Estero, perché non siamo riusciti a trasmettere in questi anni il significato profondo della presenza nel Parlamento italiano di rappresentanti degli italiani all'estero.

Care colleghe e cari colleghi - l'ho detto più volte in quest'Aula - se c'è veramente la convinzione che questa presenza sia importante solo per gli italiani all'estero, allora voterò questo emendamento, perché non è questo. La nostra presenza qui è utile ed importante per l'Italia se l'Italia capisce che con questa presenza mantiene rapporti con decine di milioni di persone che sono un volano per l'economia, per la politica e per la cultura italiana. Se non capiamo questo, allora ha ragione chi ha presentato l'emendamento. Al di là del fatto che non siamo stati capaci di trasmettere ciò e di aprire in un certo senso questa politica al di fuori dei nostri campanili, al di fuori del nostro territorio nazionale, credo non possiamo permetterci di iniziare questo lavoro con un emendamento siffatto.

Un concetto, però, Presidente, vorrei rilevare. Se il Senato non sarà elettivo, la presenza di senatori della circoscrizione Estero in tale Assemblea diventa complicata. Se, al contrario, il Senato resta

elettivo, allora i rappresentanti della circoscrizione Estero dovrebbero essere presenti solo nel Senato e non nella Camera politica che dà la fiducia al Governo, uscendo dai limiti dei luoghi comuni dei cittadini di categoria A, B o Z che non vogliono dire un granché.

Noi siamo cittadini italiani che viviamo un'altra realtà. Riteniamo che il Paese abbia bisogno di collegamenti con questa realtà e - lo ripeto - ne ha bisogno sul piano economico, politico e culturale, e questo collegamento dovrebbe trovarsi principalmente nella Camera che non dà la fiducia al Governo.

Per questo noi sosteniamo con forza un Senato elettivo, anche perché in tal caso potremo capire e sostenere una legge elettorale alla Camera che garantisca la stabilità e la governabilità del nostro Paese.

Mi auguro che sia largamente respinto questo emendamento, ma non per motivi nostalgici, ma per gli interessi dell'Italia e non degli italiani all'estero. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, quando nel nostro Paese affrontiamo il tema del voto degli italiani all'estero quasi sempre viene esaminato in maniera direi superficiale e sbrigativa, e credo che questo sia ingiusto, e non per difendere *tout court* la questione degli italiani all'estero, ma perché non reputo sia buona prassi, in un momento così importante per il Paese, affrontarlo in detta maniera.

Abbiamo avuto posizioni chiare ma fondate in modo inequivocabile su questioni di merito molto solide. Purtroppo ancora oggi vediamo che le procedure a complemento del voto degli italiani all'estero non funzionano bene nel nostro Paese. Faccio degli esempi. Nelle ultime elezioni europee sono stati presentati vari ricorsi perché molti cittadini residenti all'estero hanno ricevuto la documentazione per poter esercitare il proprio diritto di voto fuori tempo massimo o, addirittura, ad elezioni avvenute. Credo che questo sia sconcertante e sicuramente non da Paese serio. Sarebbe opportuno, se si vuole veramente mantenere il voto all'estero o comunque dimostrare di intraprendere un dibattito in maniera seria, prendere esempio da altri Paesi che tanto hanno fatto per mettere i propri cittadini che stanno all'estero nella condizione di poter votare liberamente. Sono quei Paesi che hanno adottato sistemi informatici e quant'altro nelle ambasciate piuttosto che nei consolati garantendo l'effettiva validità e certezza del voto. Basti pensare ai nostri studenti che risiedono all'estero, che non possono tornare a votare, e alla difficoltà che hanno avuto nell'esprimere il voto; qualcuno addirittura non è riuscito a farlo.

In più abbiamo un problema davvero grande: all'interno dei Comuni del nostro Paese ci sono i registri dell'AIRE, che dovrebbero essere la piattaforma sulla quale poter determinare quali sono gli italiani residenti all'estero, i quali sono incompleti, perché vengono lasciati in maniera discrezionale al funzionario del Comune che determina se il cittadino è residente nel Comune o all'estero (anche se qualcuno dice che non è così).

Mi spiego meglio. Noi abbiamo delle Province di confine in cui dei cittadini si recano quotidianamente a lavorare a pochi chilometri da casa propria e, per ragioni non riferibili al nostro Paese ma ad altri Paesi, hanno forzatamente la residenza in un Paese diverso. Si tratta, ad esempio, di cittadini delle Province di Como, Varese o Sondrio, che sono obbligati ad avere il domicilio nella Confederazione elvetica, perché questo è previsto dalle leggi della Confederazione. Qui nasce il problema; questi cittadini non si vogliono iscrivere all'AIRE, perché chiaramente tutte le sere, in modo particolare adesso, avendo anche la Svizzera aderito al Trattato di Schengen, possono liberamente tornare a casa tutte le sere e non vogliono iscriversi all'AIRE e risiedere fuori Paese. Cosa succede allora? Ci sono stati un sacco di casini - scusi la parola, signor Presidente - e addirittura è dovuto arrivare il TAR del Piemonte a certificare che il cittadino italiano ha diritto ad avere la propria residenza dove ha i propri affetti. Qui disastri sopra disastri; oggi non sappiamo i cittadini che sono iscritti da una parte e quelli iscritti dall'altra.

Va allora benissimo affrontare questo tema importante del voto dei cittadini all'estero, ma il substrato del Paese che crea le fondamenta per poter applicare questa prerogativa e questa necessità che

dobbiamo affrontare non è solido. Per cui, ben più serio e meno sbrigativo di togliere o ampliare la circoscrizione Estero (o, come prevede l'emendamento successivo, mettere in Costituzione la possibilità di voto per corrispondenza), sarebbe, da parte di un Paese, fare uno *screening* e capire che percorso si vuol avere e se ci sono veramente gli strumenti e le condizioni per consentire ai nostri cittadini di esercitare il proprio diritto di voto.

Per cui, su tale questione vogliamo essere, come sempre, signor Presidente, estremamente seri. Non ci assumiamo la responsabilità di cancellare con un colpo di spugna una norma che non ha senso eliminare in questo modo e le cui implicazioni devono essere affrontate con molta più serietà e meno pressappochismo.

Noi ci esprimeremo pertanto con un voto di astensione, non perché non abbiamo le idee chiare ma forse perché, in questo momento, siamo quelli che, all'interno dell'emiciclo, stanno dimostrando di avere, perlomeno, la consapevolezza di quello che stanno facendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. È chiaro che non ritengo opportuno eliminare il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, in quanto esso afferma un diritto che noi abbiamo votato nelle scorse legislature con molta convinzione, cioè quello della rappresentanza, in questo Parlamento, degli italiani all'estero.

Sappiamo che la norma certamente non è stata poi attuata nel migliore dei modi, perché chi ha vissuto, anche direttamente, quelle elezioni sa delle complicazioni e, quindi, sa bene che occorrerebbe poi una modifica della norma elettorale e delle modalità applicative dal punto di vista elettorale. Però, per amore di chiarezza, vorrei anche precisare al senatore Giarrusso che questa proposizione varrà a riforma approvata solamente per la Camera dei deputati, perché l'impalcatura di questa riforma esclude la possibilità di un ritorno di senatori eletti nella circoscrizione Estero in Senato. Quindi, senatore Giarrusso, qualora dovesse passare questa riforma come nel testo proposto dalla Commissione, lei non vedrà più senatori della circoscrizione Estero in questo Senato; allo stesso modo, l'abolizione della circoscrizione Estero è consequenziale all'abolizione di tutte le circoscrizioni italiane. Quindi, non vedrà più né senatori esteri, né senatori italiani direttamente eletti dal popolo. È quindi chiaro che ritengo opportuno non approvare questo emendamento. *(Applausi del senatore Torrisi).*

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con il massimo rispetto dei colleghi che siedono in quest'Aula in rappresentanza degli italiani all'estero vorrei dire che oggi, secondo il nostro punto di vista, questa scelta operata alcuni anni fa necessita - ovviamente non senza suscitare la contrarietà di molti - di un'ulteriore riflessione che ci porti a comprendere, collega Micheloni, quanto lei ha detto con la grandissima onestà intellettuale che sempre la contraddistingue nei suoi interventi, così come gli altri senatori che provengono dalla circoscrizione Estero. Lei sa quanto non ha funzionato in questa legge. L'emendamento tenta di aprire un varco alla riflessione che noi dobbiamo ai nostri concittadini italiani e anche a quegli italiani residenti all'estero che spesso, in virtù di una lunga storia personale o familiare, pur - come ha ricordato il collega Uras - distintisi in quei Paesi nel rappresentare degnissimamente la nostra Nazione, non per questo sono oggi parte integrante di questo Paese e di questa comunità.

Non voglio rimettere in discussione taluni principi importanti da una parte come dall'altra; sono più affezionata al principio che guarda al cittadino che vive sul suolo di un Paese e che inquadriamo in quel principio ancora più ampio della *taxation* legata alla *representation.* Ritengo pertanto che in quel contesto noi oggi si debba e si possa riaprire una riflessione su quanto sia servito a quegli italiani e a questo Paese intraprendere il percorso che all'epoca, in quegli anni, ci portò a istituire questa rappresentanza.

Non ne voglio fare, collega Micheloni, nemmeno una questione di costi, perché il collega D'Alì ha già specificato che stiamo parlando non di questa Camera ma dell'altra. Non voglio neanche sottolineare

che all'inizio quella legge non riuscì a contemplare le tante cose di cui doveva farsi carico. Fu uno *spot,* che, tra alcune cose buone, produsse tante distorsioni (che poi sono anche esaminate e riproposte all'attenzione dell'Aula dagli emendamenti successivi), alcune delle quali legate, per esempio, all'assoluta mancanza di verifica e di controllo sulla regolarità di quel voto.

Tuttavia io non lego il sostegno a questo emendamento solo ad un costo sbagliato o a un costo giusto, ma ad un principio, quello cioè che noi dobbiamo poter vivere e sapere vivere nella modernità. Pertanto, forse è meglio andare a recuperare il legame vero con quei cittadini, che non è fatto solo di rappresentanza ma di una storia che continua tra il Paese d'origine, il nuovo Paese e quello scambio culturale e politico.

Tuttavia, sulla cittadinanza apriamo un confronto che ci porta lontanissimo. Io sono per riuscire a contemplare tutte le esigenze che possiamo e che vogliamo giustamente riconoscere a quella nostra gente che vive altrove, a ricordare la storia che li ha portati lì quando gli albanesi eravamo noi e quando i migranti partivano da ogni Regione di questo nostro povero Paese e hanno potuto e saputo trovare in quei Paesi opportunità e accoglienza, che spero siano meno tristi di quanto tanti dei loro ricordi a volte, affiorando, ci fanno registrare. Spero altresì che oggi noi si sappia, in un'epoca moderna, riconoscere quei diritti e i diritti di oggi degli italiani e di chiunque vive la condizione di migrante attraversando il mondo in cerca di opportunità.

Pertanto, con molto rispetto, sostengo l'apertura di una vera riflessione in quest'Aula, soprattutto con quei colleghi, come lei, collega Micheloni, che in quest'Aula ci sono venuti sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali italiani e di quella storia di cui lei, come altri colleghi, siete portatori. Tuttavia, oggi secondo me c'è la necessità di una riflessione per capire se siamo davvero sulla strada giusta e se è davvero così che dobbiamo garantire il riconoscimento a quella storia, a quel lavoro, all'eroismo dei tanti nostri connazionali e delle nostre connazionali, che lontano dal loro Paese, hanno saputo affrancarsi dal bisogno e dalla povertà e ci hanno dato una grande lezione.

Ecco perché, con grande rispetto dell'Assemblea e dei colleghi eletti all'estero, mi permetto di sostenere e di offrire alla vostra attenzione questo tipo di emendamento. *(Applausi dei senatori Minzolini e Razzi)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ricordo quando abbiamo approvato questa legge le battaglie che fece il collega Tremaglia, cui - credo - va il ricordo da parte di tutta l'Assemblea; una battaglia che tutti quanti abbiamo sostenuto e voluto.

La collega forse voleva dire - e credo che il secondo emendamento che affronteremo forse qualcosa in più dice - che il voto degli italiani all'estero non si è mai svolto in maniera regolare. Noi abbiamo avuto anche grandi scandali; quantomeno la stampa si è occupata di fatti gravissimi: non si capiva chi votava, per come votava; ma questa è materia di legge ordinaria, non di legge costituzionale. Qui si sta discutendo se ancora deve persistere o meno la possibilità della circoscrizione Estero, e quindi la rappresentanza estera nel nostro Parlamento.

Ha detto bene il collega Micheloni: è una questione culturale prima che politica. Credo che noi dobbiamo continuare a sostenere questo tracciato della nostra Costituzione e guai se ce ne privassimo.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Marton, lo sapete che le dichiarazioni in dissenso saranno segnate e controllate?

MARTON *(M5S)*. Assolutamente, Presidente.

PRESIDENTE. Ho già richiamato qualcuno al rispetto del Regolamento, quindi, mi pare giusto preventivamente farvelo sapere.

Ne prendo atto e le do la parola.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, poiché sono state addotte più motivazioni, dal senatore

Giarrusso, dai colleghi Crimi e Micheloni, data l'estrema importanza dell'argomento, che mi vede in totale disaccordo sul togliere addirittura il diritto di voto per la circoscrizione Estero, ritengo non sia giusto partecipare a questa votazione. Pertanto, mi asterrò proprio perché non ho contezza di quale sia la posizione più corretta, se quella del senatore Micheloni, del senatore Giarrusso o del mio Gruppo in generale.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, se lei mi consente, ma questa è una domanda che le rivolgo.

Noto che quando interviene qualcuno in dissenso lei dà un minuto di tempo. Mi permetto di farle presente - può darsi che ignoro il Regolamento, che conosco poco - che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento prevede espressamente che, salvo i casi di limitazione della discussione, il tempo per chi interviene in dissenso è assolutamente analogo al tempo a disposizione di chi fa la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Certamente.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Anzi, se vi è un intervento presidenziale è *ad ampliandum*, potendo il Presidente portare il tempo di intervento da dieci a quindici minuti. Presidente, comprendo bene quello che sto dicendo, a me non importa, ma voglio dire che dal mio personale punto di vista non possiamo consentire, sia pure per esigenze contingenti, un'interpretazione del Regolamento che sia in così aperto contrasto con la lettera stessa del Regolamento, a meno che non vi sia nel Regolamento qualche altra norma che ciò lo consenta.

Né può essere la norma del Regolamento che consente delle discussioni per gruppi di emendamenti, perché quello appartiene ad un problema completamente diverso. Quindi, signor Presidente, vorrei capire in virtù di quale disposizione, prassi o precedente ella può restringere il tempo di intervento dai dieci minuti previsti dal Regolamento all'uno o ai due minuti che ella graziosamente intende concedere. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Mandelli)*.

PRESIDENTE. Esiste un potere di armonizzazione da parte del Presidente, così come di flessibilità e ragionevolezza nell'utilizzo degli strumenti che la democrazia offre.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, sono figlio di emigranti e ritengo che chiunque in quest'Aula e fuori dalla Nazione abbia qualcuno che è emigrato. L'Italia è un Paese fatto di emigranti. Il loro apporto alla vita politica del nostro Paese, anche dall'estero, è importantissimo. Penso soprattutto che l'amore verso la Patria a volte sia molto più intenso in costoro che in tanti italiani che vi vivono.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere l'accantonamento dell'emendamento 01.11 e la sua trattazione in seguito. Condivido con il senatore Marton la perplessità nel trattare un tema così importante per moltissimi nostri connazionali quando, probabilmente, non abbiamo dedicato al suo approfondimento il tempo necessario, negando con ciò un ragionamento ampio e comprensivo di temi affatto diversi che ci impediscono un'analisi approfondita.

Ricordo che, quando questa norma nacque, nel Paese e presso le comunità italiane all'estero si diffuse un dibattito approfondito. Una decisione sull'annullamento di questo diritto, presa in questo momento, senza il necessario approfondimento e trattandosi di temi tanto diversi, mi pare non aiuti. Corriamo il rischio di modificare la norma o addirittura annullarla in un attimo, senza un'analisi sufficiente a consentirci di migliorare la norma nel complesso e sottraendo invece ai nostri connazionali all'estero qualcosa che non solo li tiene legati da un punto di vista affettivo e sentimentale, ma consente loro di continuare ad incidere sulla vita del proprio Paese nel quale contano di poter tornare. *(Applausi del*

senatore Battista).

COMPAGNONE *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, mi fa piacere che alla fine con questo emendamento abbiamo sortito l'effetto che volevamo. Lo voglio dire soprattutto al collega Micheloni, che stimo tantissimo. Lo dico non solo da firmatario dell'emendamento, ma anche da siciliano, da persona che ha avuto tanti parenti emigrati, che conosce perfettamente la storia dell'emigrazione italiana e quale beneficio essa abbia rappresentato per le nostre comunità. Siamo testimoni di quegli anni '60, quando i nostri parenti ed amici emigravano: andavano a lavorare all'estero per poi portare il frutto del loro lavoro nella nostra terra, con il quale venivano costruite le loro case, creavano aziende, portavano cioè economia e sviluppo. Quindi, di questo noi siamo perfettamente coscienti.

Vorrei però farvi la seguente domanda (ed ecco perché abbiamo posto il problema, e lo si legge nel successivo emendamento all'articolo 1, con il quale si propone di modificare l'articolo 48 della Costituzione): quanto ottenuto corrisponde veramente a quello che si voleva fare consentendo l'espressione del voto nella disponibilità dei nostri emigrati? Questa riforma è stata realizzata? I nostri emigrati all'estero si sentono veramente ancora italiani? Riescono a rendersi partecipi della nostra vita politica? Conosciamo infatti alcuni meccanismi distorsivi con cui per esempio è accaduto molte volte che una persona ha votato per tanti. Per non parlare di tutta quella serie di scandali che sono avvenuti realmente e che corrispondono a una disaffezione, a un meccanismo assolutamente non funzionale che non è frutto della partecipazione dei nostri connazionali all'estero.

Questa è la verità: questa era dunque l'occasione per approfondire il problema, per non limitarci alla semplice riedizione di dare la possibilità ai nostri connazionali di votare. Non è solo questo il problema ma anche: come votano? Si tratta di un voto veramente partecipato? Vi sono meccanismi perché esso sia tale e quei cittadini si sentano ancora italiani? Questo è il problema che abbiamo posto e che, come abbiamo visto, ha giustamente suscitato tante reazioni in Aula, ma è l'occasione per approfondirlo. E non è vero che nella volontà e nella premura di voler approvare il disegno di legge costituzionale non possiamo trovare il tempo invece per ragionare su quest'argomento. *(Applausi dal Gruppo GAL).*

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per esprimere la più viva contrarietà alla volontà di rimuovere la circoscrizione Estero, anche in ragione del fatto più semplice: il nuovo Senato si presenta come un'istituzione che dà spazio ai territori, alle loro esigenze e alle loro istanze. Come altro dovremmo considerare, in questo senso, le nostre comunità all'estero, la loro sensibilità e i loro bisogni, nonché la loro necessità e la loro volontà di superare, insieme con l'intera Nazione, le circostanze più difficili che ci affliggono?

Proprio per questo, esprimerò voto contrario sull'emendamento 01.11.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io vorrei esprimere una breve dichiarazione di voto in dissenso rispetto a quanto già espresso dal collega Crimi.

Devo dire, per completezza, che concordo con quanto dichiarato anche dal senatore Micheloni, il quale, sostenendo che la circoscrizione Estero sia stata un fallimento, da questo punto di vista mi trova d'accordo.

Tuttavia anch'io, come il collega Giarrusso, provengo da una Regione, il Veneto, che è stata di grande emigrazione nel passato, ma che lo è anche nel presente, a causa delle politiche fallimentari che sta portando avanti la maggioranza di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per questo motivo, per la solidarietà verso gli emigranti del passato e verso quelli che, purtroppo, lo

sono nel presente, mi asterrò in questa votazione.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e per un richiamo al Regolamento, sulla scia per altro di quanto detto poco fa dal presidente Palma. Dal momento che siamo all'inizio di una lunga serie di votazioni, non ho trovato all'interno del Regolamento del Senato una limitazione per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, in particolare in dissenso dal Gruppo.

Tra l'altro, pur prendendo atto della divergenza della valutazione della Presidenza del Senato in riferimento ai precedenti, per quanto concerne alcuni voti segreti, ritengo di dovermi richiamare direttamente alla Costituzione, per la precisione all'articolo 72, comma quattro, che è già stato ricordato dal presidente Calderoli nella seduta di ieri, che fa letteralmente riferimento al fatto che: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale (...)». Questo significa che non è neanche possibile, come qualcuno paventava fuori da quest'Aula, il contingentamento dei tempi, perché vale la procedura normale, e quindi bisogna consentire ai voti in dissenso lo spazio indicato dall'articolo 109 del Regolamento. *(Applausi del senatore Astorre)*.

PRESIDENTE. Ribadisco che, non essendo stata organizzata la discussione sul disegno di legge, ho la facoltà di armonizzare i tempi. Ci sono numerosi precedenti in merito e la prassi non è innovativa, per cui potrei assegnare un tempo complessivo per il voto in dissenso e sulla base di questo poi procedere. Ho ritenuto di dare la possibilità di sintetizzare il dissenso in maniera che sia chiaro; se poi vi sono particolari esigenze non mancherà, nella capacità armonizzativa, la possibilità di concedere più di quello quando è necessario.

Sotto questo profilo, insisto sulla capacità di armonizzazione che spetta al Presidente quando non c'è una organizzazione della discussione, tra virgolette contingentamento dei tempi.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in verità, non sono assolutamente d'accordo con l'emendamento 01.11, quindi voterò in dissenso rispetto al mio Gruppo.

Con questa proposta si toglie infatti la possibilità del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero. Ebbene, sono napoletano e si sa che ci sono più napoletani all'estero che nella mia città, perché sono dovuti emigrare.

La riforma già sta togliendo la possibilità del voto, e quindi la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, ai cittadini, poi togliamo anche la possibilità a chi sta all'estero di votare.

Credo che questo emendamento vada assolutamente non votato, anzi invito l'intera Assemblea a votare contro di esso.

Sinceramente, neanche sono d'accordo con il collega Campanella, di accantonarlo. Assolutamente no: questo è un emendamento che va votato convintamente, nella maniera più assoluta, esprimendo un voto contrario.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, mi associo alle parole del collega Casson e del collega Palma, in quanto ribadisco che, secondo l'articolo 109 del Regolamento vi è lo stesso trattamento tra le dichiarazioni di voto e quelle in dissenso. Mi associo inoltre alle parole dei miei colleghi che votano in dissenso rispetto al Gruppo del Movimento 5 Stelle, in quanto credo che con questo emendamento mentre costringiamo ogni giorno i nostri giovani ad espatriare, impediamo anche loro di partecipare alla vita politica italiana, e questa è veramente una scorrettezza delle più grandi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per entrare nel merito del richiamo al Regolamento del senatore Casson e alla risposta da lei data.

Signor Presidente, lei ha comunicato all'Assemblea il suo intendimento di voler armonizzare i tempi degli interventi in dissenso in modo che, essendo qualificati in dissenso, abbiano un spazio temporale più contenuto rispetto a quello dato al Gruppo. Tuttavia, vorrei farle osservare, signor Presidente, che in questa occasione il concetto di Gruppo, e quindi di dissenso dal Gruppo, non esiste.

Il concetto di dichiarazione di voto a nome del Gruppo esiste quando c'è una limitazione dei tempi di intervento, per cui ci sono tempi indirizzati alle dichiarazioni di voto e quindi quella in dissenso è in dissenso. Quando invece non c'è contingentamento, e quindi non c'è un tempo riservato alla dichiarazione del voto del Gruppo, non esiste la dichiarazione in dissenso.

PRESIDENTE. La ringrazio per l'osservazione.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, non credo siano state mosse osservazioni a quello che ha detto lei, ma vorrei che sia un intendimento di organizzazione per rendere più efficienti i lavori e che non costituisca precedente. Era questa la parte importante che volevo sottolineare: che non costituisca precedente.

PRESIDENTE. Quindi, secondo lei basta dichiarare il dissenso per non essere più appartenente ad un Gruppo? Questo è quello che viene dalla sua filosofia del diritto parlamentare?

FERRARA Mario *(GAL)*. Lei riapre, Presidente. Io avevo concluso: a me bastava che fosse registrato il fatto che non costituiva precedente. Per quello che ha detto, mi costringe a ripetere...

PRESIDENTE. Ci sono tanti precedenti.

FERRARA Mario *(GAL)*. O parla lei o parlo io! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Parlo io. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Senatore Ferrara, spero che non vogliamo scendere...

FERRARA Mario *(GAL)*. L'articolo 109 del Regolamento prevede che quando i tempi non sono contingentati ognuno possa intervenire in dissenso. Va bene che lei voglia armonizzare i tempi, ma che ciò non costituisca precedente, perché il concetto di dissenso al quale si richiamava lei non esiste in questo momento. Il suo concetto di dissenso si riferiva al dissenso dal Gruppo quando è previsto il contingentamento dei tempi. Quando il contingentamento non c'è quel concetto non esiste e, quindi, non esiste la limitazione agli interventi, interventi che ogni senatore può fare, sempre per dieci minuti, ancorché la Presidenza non consenta che siano svolti per quindici minuti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma mi pare sia già intervenuto. Sempre sul dissenso?

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo seriamente. È un intervento serio. *(Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie per la qualificazione.

CRIMI *(M5S)*. Volevo semplicemente affermare che non è un intervento a scopo ostruzionistico quello che sto facendo adesso *(Commenti dal Gruppo PD)*. Possiamo definire tutti quelli che volete come interventi ostruzionistici.

Alla luce del dibattito che si è svolto e a dimostrazione che il dibattito è serio e che porta a dei risultati quando è fatto seriamente, il Gruppo Movimento 5 Stelle voterà contro questo emendamento in funzione anche del dissenso che è stato manifestato adesso. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zin)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.11, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ma la votazione è aperta già nella fase di verifica dell'appoggio o lo è quando si dichiara aperta? Poc'anzi eravamo nella fase di verifica dell'appoggio e lei ha dato la parola a tutti. A me l'ha negata dicendo che già era stata aperta la votazione, mentre non era così.

Sull'ordine dei lavori vorrei ricordare a lei, signor Presidente, che credo sia un giurista più raffinato di me, ma anche a me stesso che, ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, la prima interpretazione della norma è quella letterale.

Se la prima interpretazione della norma è quella letterale, mi pare che dalla lettura dell'articolo 109 del Regolamento a lei sia consentita, sì, la facoltà, «apprezzate le circostanze», di concedere quindici minuti a chi dichiara il voto del Gruppo.

Poi, però, signor Presidente (e qui mi riferisco all'interpretazione letterale della norma) c'è il seguente punto: «uguale facoltà è riconosciuta ai senatori». Se nella norma viene affermata una facoltà dei senatori, non credo vi possa essere autorità alcuna né interpretazione alcuna che possa limitare o comunque annullare questa stessa facoltà.

Aggiungo tale considerazione a quanto già evidenziato poc'anzi dai colleghi che mi hanno preceduto sul tema, a proposito delle sue determinazione nel limitare i tempi da concedere per gli interventi svolti da chi vota in dissenso rispetto al Gruppo.

Signor Presidente, la pregherei di svolgere una riflessione sul tema, al di là della prassi. Peraltro, Presidente, si cambiano gli orientamenti giurisprudenziali e, quindi, non capisco perché non si dovrebbe modificare una prassi se è sbagliata. Quando la Presidenza di quest'Aula è affidata ad un raffinato giurista come lei, credo che possa essere fatta un'eventuale riflessione su una prassi sbagliata, se c'è stata: lei ha l'autorevolezza e gli strumenti scientifici per modificarla e porre l'andamento dei lavori nella giusta direzione, nella più corretta interpretazione delle norme giuridiche, della Costituzione e del nostro Regolamento.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, non voglio fare un intervento ostruzionistico, ma voglio soltanto dichiarare la mia astensione al primo voto su questa materia.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CASTALDI *(M5S)*. Tengo molto a questo, perché non mi sento un Padre costituente.

PRESIDENTE. L'articolo successivo riguarda lo stesso tema.

CASTALDI *(M5S)*. Al secondo voto mi assumerò le responsabilità che 9 milioni di italiani ci hanno dato un anno e mezzo fa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.12.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. A nome del Gruppo M5S, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento in esame, soprattutto perché nella sua parte conclusiva viene espresso un auspicio - almeno noi lo interpretiamo in questo modo - che dovrebbe essere per tutti importante e su cui fare crescere la comunità di tutti gli italiani, sia quelli fisicamente residenti in Italia sia quelli che vivono, per tanti, troppi motivi, al di fuori dei confini nazionali.

In particolare, la parte a cui mi riferisco è la seguente: «anche attraverso il voto per corrispondenza».

Noi abbiamo deciso di dare il nostro convinto sostegno a questa proposta emendativa perché troppe volte abbiamo notato un freno allorquando si è chiesto - e tale richiesta è stata più volte avanzata anche

in Commissione - di accogliere le nostre istanze in termini di corrispondenza digitale, e quindi di *mail* e di PEC.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 17,38)**

(*Segue* MORRA). Nell'epoca in cui la stessa ontologia apre le porte alla dimensione dell'elettronica, ci sembra quanto meno opportuno, adeguato e politicamente corretto riconoscere che centinaia di migliaia e forse milioni di italiani sono impediti nell'esercizio del voto da vetuste procedure e da meccanismi che hanno generato - come ha ricordato prima di me il senatore Crosio - polemiche annose e sterili. Tali polemiche hanno di fatto mortificato l'intento del senatore Tremaglia, all'epoca Ministro degli italiani all'estero, che aveva suscitato aspettative, grazie all'intuizione di dare voce alle tante persone che noi abbiamo condannato all'emigrazione.

Questa apertura verso una frontiera nuova poteva rappresentare un ponte per unire e non più un ponte attraverso il quale far allontanare senza più poter comunicare. Che il voto debba anche essere effettivo e personale ci sembrava scontato, ma anche questo ci sembra ottimale. In un'epoca in cui, in tanti campi del sapere, della società, del vivere e anche del produrre, la dimensione dell'elettronica, della cibernetica e dell'informatica offrono sempre più contributi importanti ad un dibattito che si fa anche politico - penso, per esempio, alle riflessioni di Esposito e di altri sulla biopolitica in relazione agli sviluppi della cibernetica - l'emendamento ci sembra certamente meritevole di attenzione. Questo vale per l'emendamento in esame e per altri di cui non vi sto a dire, anche per la scarsa attenzione che susciterebbero e per tanti motivi che non ricordo.

Questa è l'indicazione del Gruppo che voterà in maniera convinta a favore dell'emendamento. Il nostro voto è pertanto palesato.

MICHELONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei dire ai firmatari di questo emendamento che mi sembra abbastanza pericoloso, anche se ad una prima lettura può apparire come qualcosa che garantisca il mantenimento del voto all'estero. Qui si sta tentando di inserire un elemento di legge ordinaria in materia elettorale nella Costituzione. *(Applausi del senatore Candiani)*. Questo apre la porta a qualsiasi tipo di giochi e pericoli sulla Costituzione. Questo è oggetto della legge ordinaria.

Ho sentito prima delle cose molto interessanti: è vero che ci sono stati problemi (e Dio solo sa se noi li conosciamo), ma cara collega Bonfrisco, Di Gregorio e Di Girolamo non hanno nulla a che vedere e non hanno mai avuto nulla a che vedere con gli italiani all'estero. *(Applausi dei senatori Sposetti, Mussini e Zin)*. I problemi che hanno inquinato il collegio estero hanno origine nella nostra madre Patria. Quelli lo hanno inquinato sul piano penale; l'inquinamento sul piano politico è stato fatto da organizzazioni dell'Italia, della madre Patria che ha interessi nel collegio estero. Non è responsabilità delle comunità italiane all'estero. Allora, sulla gestione della circoscrizione Estero ci dobbiamo guardare dentro qui, a Roma.

Il problema della riforma della legge elettorale non è nato da adesso: già nella precedente legislatura la presidente Finocchiaro aveva depositato un disegno di legge di riforma; adesso è stato ripresentato. È un problema tecnico che va risolto, e giustamente ci sono le nuove modalità di voto che vanno al di là del voto per corrispondenza e dei sistemi inseriti nell'emendamento, che - ripeto - ritengo pericoloso. Chiedo che anche questo emendamento sia largamente respinto come gli emendamenti 01.13, 01.14 e 01.15. Guardiamoci dentro qui, prima di guardare le comunità all'estero, e guardiamo le comunità all'estero per quello che danno e hanno dato a questo Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho presentato sia l'emendamento bocciato prima che l'emendamento che stiamo esaminando ora ma capisco che probabilmente questo è un argomento estremamente sensibile, ma il problema, in ogni caso, esiste e indipendentemente dai nomi, va affrontato, altrimenti rischiamo di lasciarlo in un limbo che potrebbe diventare pericoloso, anche

perché ci sono stati Governi che si sono tenuti in piedi per parlamentari eletti all'estero.

Ecco perché da questo punto di vista, secondo me, vale la pena di richiamare l'attenzione e dare delle indicazioni che non puntano a eliminare la rappresentanza all'estero, ma cercano di dare una maggior regolarità.

Non è immaginabile infatti che si facciano le elezioni e il giorno dopo, nelle ripartizioni estere, si trovino pacchi di voti o di schede bianche che girano per Sidney o per qualche altro luogo.

Da questo punto di vista credo che dare un'indicazione forte, in un momento del genere, visto che stiamo riscrivendo la Costituzione e abbiamo una memoria abbastanza recente di questi fatti, sia un segnale importante. Lo dico anche perché - e vedo il tipo di dibattito che stiamo facendo - dovremmo invece iniziare a ragionare sul fatto che siamo dei costituenti: non so se ce ne rendiamo conto.

A proposito della discussione che abbiamo avuto all'inizio della seduta, sono rimasto un po' perplesso e debbo fare un attestato di stima al coraggio del presidente Grasso, che in una situazione di questo tipo ha accettato l'idea di uno scrutinio segreto: poi vedremo come sarà regolato. Già quello è, a mio avviso, un atto di coraggio, rispetto ai discorsi fatti dal collega Zanda e da altri senatori.

Sono stati fatti dei riferimenti al Regolamento della Camera dei deputati e del Senato, ma forse dovremmo tornare con la mente a quello che è stato fatto tanti anni fa. Forse nessuno si è andato a rivedere gli atti dell'Assemblea costituente, ma all'epoca il numero delle votazioni a scrutinio segreto fu addirittura superiore a quello delle votazioni per appello nominale. Ci furono 43 voti a scrutinio segreto contro 23 voti per appello nominale. Questo significa che in una condizione di questo tipo, in cui stiamo parlando delle regole, quel vincolo che è politicamente necessario, su determinati temi, che in ogni caso sono di coscienza, venne allora gestito in maniera diversa.

La cosa che colpisce è che all'epoca, chi aprì la strada allo scrutinio segreto fu il Presidente dell'Assemblea costituente, Umberto Terracini, che apparteneva allo schieramento dove siedono i colleghi di fronte a me, e l'uomo che aprì la strada al primo voto segreto, che fu fatto su un argomento di coscienza come l'indissolubilità del matrimonio, fu addirittura Palmiro Togliatti. Mi pongo dunque il problema e comincio a pensare che probabilmente la sensibilità democratica di Togliatti fosse superiore a quella del senatore Zanda.

Adesso cominciamo con la fase cruciale delle votazioni di questa fase costituente: mentre l'Assemblea di allora fu caratterizzata da una sorta di costituente del coraggio, visto che si ebbe il coraggio di lasciare spazio alle opinioni di tutti - essa si tenne infatti subito dopo la guerra e si dovevano ricreare le condizioni, essendo quasi usciti da una guerra civile - non vorrei che quella odierna si trasformi in una sorta di costituente della paura. Ciò non certo perché ci siano svolte autoritarie, ma perché come al solito aleggia non una questione di patti, ma una questione di disciplina di partito, di cui, su certi temi, farei a meno.

Dico questo perché si è creato un meccanismo psicologico, di cui non ci rendiamo conto. Probabilmente non ce ne rendiamo conto, anche in relazione alla nostra funzione di costituenti: è inaccettabile - lo ripeto: inaccettabile - dover leggere ogni giorno delle dichiarazioni, di retroscena o meno, da parte del Presidente del Consiglio, che discutendo della riforma avanza soltanto questo tipo di argomento: «quelli che non sono d'accordo con me, vogliono mantenere la poltrona o addirittura l'indennità parlamentare». *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Battista e D'Anna)*.

È inaccettabile, anche di fronte al fatto che molti di noi hanno sottoscritto anche emendamenti che chiedono l'abolizione del Senato: lo dico più che altro per i giornalisti e per i *media*. Non stiamo difendendo la poltrona, ma stiamo dicendo che o si fa una riforma seria o addirittura è meglio abolire il Senato: quindi, della nostra poltrona non ci frega niente! La cosa mi dà fastidio: non voglio tornare ad una polemica con lui, ma nessuno può dire una cosa del genere, specialmente se per tutta la vita ha mangiato di politica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chiaro? Questo è insopportabile!

Dunque, se dobbiamo fare un confronto o un dialogo, facciamolo, ma credo che la dignità di tutti noi vada difesa, da parte tutti noi. *(Applausi dal Gruppi M5S, Misto-ILC e del senatore D'Anna)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto a favore dell'emendamento 01.12.

Ho apprezzato a suo tempo la generosa ed appassionata opera dell'onorevole Tremaglia, che con passione aveva disegnato scenari che però, alla realtà dei fatti, si sono miserevolmente frantumati.

Vorrei solo sottolineare tre profili.

Innanzitutto, discutiamo della preferenza e dei pericoli della stessa nell'elezione di deputati e di senatori e poi facciamo circoscrizioni in cui i candidati devono andare a prendere le preferenze dall'Argentina, dalla Terra del fuoco, a tutti i Paesi sudamericani, fino al Centro America. Si tratta di distanze sterminate per cui, o parliamo di ultramiliardari, o non si capisce bene come facciano questi soggetti a fare una campagna elettorale che avrebbe come circoscrizione - ed è così - l'intera Europa, ad esempio, o l'intera Australia o l'Africa. L'idea di collegi esteri in cui qualcuno dovrebbe andare a rappresentare italiani che vivono in una parte del mondo che va dal Messico all'Argentina, o in Asia o in Africa, è una finzione giuridica. E la finzione giuridica com'è finita? È finita come sappiamo tutti, con votazioni che sono profondamente inquinate: li vogliamo chiamare brogli? Li vogliamo chiamare gruppi organizzati che riescono ad intercettare il voto e a votare per gli altri? È così, purtroppo è così.

Una seconda illusione riguarda il fatto che chi viene qua e sta qua rappresenta gli interessi delle decine di milioni di italiani che vivono all'estero, i quali pagano le tasse all'estero e ognuno dei quali è preoccupato giustamente di seguire gli interessi del suo Paese. Come il sindaco di New York, che è venuto in Italia, che si chiama De Blasio, ad esempio, ma fa comunque il sindaco di New York ed è chiaramente interessato, non tanto alle vicende italiane, ma ad amministrare New York.

Viceversa, il contributo che questi parlamentari possono dare in Italia allo sviluppo delle questioni economiche, sociali, finanziarie e fiscali del Paese ha un senso, se rappresentano persone che stanno in altri continenti alle quali non si applicano le leggi italiane? In tutto il mondo chi è all'estero ed ha la cittadinanza, quando c'è da votare semplicemente vota per corrispondenza, o comunque mediante sistemi moderni che gli consentono - se ha intenzione di farlo - di far contare il suo voto.

Dunque, l'anomalia italiana della circoscrizione Estero è stato un disastro, sia teoricamente che praticamente, per cui non vedo per quale motivo si debba insistere nel perpetuare un'esperienza disastrosa.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, alla luce di quanto esposto dal collega Micheloni e poco fa dal collega Morra a proposito della corrispondenza per via telematica, chiedo al senatore Minzolini, primo firmatario dell'emendamento, se è possibile una riformulazione dello stesso, con un'indicazione esplicita della corrispondenza per via telematica, certificata da un'agenzia terza chiaramente, perché quella potrebbe essere la chiave per risolvere i problemi di corruzione.

Vorrei sapere se può essere accettata una riformulazione in questo senso.

PRESIDENTE. Senatore Minzolini, accetta la proposta della senatrice Montevecchi? *(Il senatore Minzolini fa un cenno di assenso)*.

Non credo che i relatori cambino il loro parere sull'emendamento. Presidente Finocchiaro, il parere sull'emendamento resta contrario? (*La relatrice Finocchiaro fa un cenno di assenso)*.

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, poiché non ho più la certezza su quale sia il testo effettivo dell'emendamento - sul quale mi sarei pronunciato in dissenso rispetto alla posizione del mio Gruppo parlamentare, così come espresso poco fa dal collega Morra - a questo punto, se possibile, vorrei conoscere l'esatta formulazione dell'emendamento, in modo da poter esprimere il mio voto in maniera compiuta.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento, perché non sono del tutto convinto di quanto è stato detto, anche perché, per quanto riguarda il Gruppo Misto, ci sono delle particolarità delle quali va tenuto conto.

Mi rendo conto che qui ci troviamo a dover mettere insieme, ad armonizzare una serie di norme e di principi tutti validissimi: l'articolo 72 delle Costituzione, che ci impone la procedura normale quando si tratta di leggi costituzionali; l'articolo 109, comma 2, del Regolamento che garantisce dieci minuti per le dichiarazioni di voto, con la possibilità di estenderli a quindici, nel caso in cui il Presidente lo ritenga utile o valido, nel senso dunque di aumentare il tempo, non di ridurlo. Ma chiaramente tutto questo fa il paio, male, o addirittura va a collidere con il diritto - giustamente riconosciuto dal Presidente - di armonizzare i tempi di lavoro dell'Aula.

Credo occorra fare uno sforzo in questo senso e trovare un punto di caduta che non sia rappresentato da dieci minuti in un caso e da un solo minuto in un altro.

Faccio poi rilevare la particolarità del Gruppo Misto, nel quale mi trovo a far parte non per una mia scelta personale e dove ci sono persone con le quali non condivido chiaramente alcuna idea politica, per estremizzare. Non mi riferisco al caso specifico o a tutti i casi, ma ciò avviene molto spesso. Non può succedere che qualcuno del mio Gruppo svolga una dichiarazione di voto contraria in dieci minuti, mentre io che sono favorevole, e sembra che intervengo in dissenso, e non si sa per quale motivo, posso intervenire per un solo minuto.

La peculiarità del Gruppo Misto, data la numerosità dei suoi componenti, non è neanche un fatto trascurabile in quest'Aula. Ricordo che siamo ben 24 senatori.

Pertanto, credo vada fatto uno sforzo in questo senso e non costringere chi del Gruppo Misto deve intervenire a farlo in un solo minuto, tempo nel quale effettivamente non si riesce ad esprimere un concetto.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto a nome forse dell'intero Gruppo Misto o di chi non si vorrà dissociare o non vorrà svolgere ulteriori precisazioni.

L'emendamento 01.12, nella sua formulazione, cancella di fatto la circoscrizione Estero, garantendo la possibilità per i residenti all'estero di esprimere un loro voto.

Ora, che questo emendamento e quello precedente abbiano suscitato un profondo dibattito è segno che tutta la materia relativa all'elettorato all'estero e all'esistenza, alla creazione e alla cancellazione eventuale delle circoscrizioni all'estero è stata trattata con grande superficialità ed affrontata dai firmatari di questo disegno di legge con grande incuria. *(Brusio)*.

Presidente, mi scusi ma le devo chiedere un favore. Soffro di un terribile acufene, per cui il brusio mi rende davvero difficile intervenire. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatrice Mussini.

Prego a tutti i colleghi presenti, davvero numerosi per l'importanza delle votazioni, di consentire alla senatrice Mussini di concludere il suo intervento.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Credo mi lascerà il tempo necessario, perché l'importanza della materia non è indifferente.

Stiamo parlando di un diritto che è stato istituito suscitando polemiche e che è stato accompagnato da tutta una serie di altre istituzioni. Mi riferisco ai CGIE e ai COMITES. Più volte è stata richiamata l'attenzione - anche il senatore Micheloni poco fa l'ha fatto - sull'incuria con la quale è stata valutata la necessità di rivedere, accompagnare e rinnovare queste istituzioni. È sfuggito evidentemente, a chi si è occupato di questa materia, l'importanza di raccordarla - questa materia in particolare, ma peraltro è successo anche in molti altri passaggi su temi diversi - con l'esistente, con un esistente che non viene

toccato, viene dato per scontato o eliminato.

Ora è chiaro che, se la materia della rappresentanza all'estero fosse stata affrontata con serietà, calma e sistematicità, non si sarebbe potuto evitare di inserire nel dibattito anche il senso di quelle istituzioni che esistono e delle quali abbiamo discusso in quest'Aula proprio in relazione, tra l'altro, all'istituzione dei seggi, e non tanto per le elezioni politiche quanto per quelle europee. Ora la materia viene liquidata con estrema fretta e semplicità.

La proposta emendativa che facciamo è quella di prevedere anche il voto per corrispondenza. Il fatto di inserire in Costituzione un qualcosa che potrebbe essere modificato dalle nuove tecnologie da un giorno all'altro è francamente privo di fondamento.

Sicuramente è opportuno che la possibilità di esprimere un voto dall'estero debba essere disciplinata nel senso di garantire l'effettività e la personalità. È anche vero, però, che questa è una materia che, al di là dei riflettori puntati dal presidente del Consiglio Renzi, ha avuto, in questa stessa Aula, un approfondito dibattito.

Ora, questo è veramente il segnale della trascuratezza per certi temi che non sono irrilevanti. Ricordo che i senatori eletti all'estero, oltre ad essere rappresentanti delle circoscrizioni in cui sono stati eletti, sono anche un importante raccordo con tutte quelle istituzioni che, comunque, sul territorio esistono e che rappresentano delle collettività, il cui rapporto sicuramente, in momenti di crisi, potrebbe essere determinante, sia dal punto di vista dell'economia del Paese, che da quello della possibilità, di cui noi dobbiamo approfittare, di mantenere forte l'immagine del Paese, così già molto bistrattata, che noi diamo all'estero.

Noi voteremo contro questo emendamento, pur apprezzando il fatto che i colleghi hanno voluto mettere all'attenzione di questo momento di discussione un tema come la nostra rappresentanza all'estero, che evidentemente è stata così poco integrata e poco intersecata nelle varie parti della riforma. Ci sarà più avanti occasione di parlare anche della incongruenza nella rappresentatività del collegio estero tra la Camera e questo nuovo Senato che si vuol andare a definire. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, anche io come, il collega Vacciano, vorrei esprimere la mia posizione. Sono favorevole al voto degli italiani all'estero, ma assolutamente contrario a due cose. In primo luogo, che le modalità di voto vengano inserite in Costituzione, perché è tecnicamente sbagliato; la riserva di legge sulle modalità di voto esiste, c'è e non è certamente questa la norma che la può inserire.

La seconda cosa, secondo me grave, è il voto per corrispondenza. Attenzione: là influiamo su elementi che riconducono anzitutto alla personalità del voto e alla segretezza dello stesso. Per questo, se non viene riformulato l'articolo, il mio voto sarà in dissenso da quello del Gruppo.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, mi scusi, avevo chiesto da qualche minuto la parola sull'ordine dei lavori perché ho la necessità di far notare all'Aula - anche se forse tutti i colleghi l'hanno notato - che da un'ora e mezzo stiamo discutendo e abbiamo votato un solo emendamento.

FERRARA Mario *(GAL)*. Meno male.

ZANDA *(PD)*. Se non ho avvertito male, il presidente Grasso aveva fatto cenno a poteri di coordinamento della Presidenza, di cui non conosco bene l'estensione. Quindi, le vorrei chiedere se può informare me e anche l'Aula in che cosa consistono o se dobbiamo procedere con questo ritmo di lavori ancora per il tempo necessario. Perché, su una questione di questa rilevanza, un'ora e mezza per votare un emendamento mi sembra - francamente - che ci stia indicando molto sul nostro futuro. *(Applausi dai Gruppi PD,FI-PdL XVII e Misto-SEL)*.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, naturalmente a titolo personale vorrei dire che le osservazioni del collega Zanda mi sembrano totalmente pertinenti. *(Commenti dal senatore Airola)*. Benissimo, dalle assemblee studentesche sono stato interrotto, figuriamoci.

Credo sia chiaro a tutti che, tra i poteri della Presidenza, esiste la capacità - lineetta - necessità di garantire all'opposizione il diritto di espressione più pieno, in particolare quando trattasi di argomenti così delicati come la riforma costituzionale, e alla maggioranza, che non può avere meno diritti dell'opposizione, la possibilità di portare in votazione il prodotto legislativo che ritiene prioritario nell'interesse del Paese. Credo che la votazione precedente, dove peraltro si sono registrati pochissimi voti favorevoli a fronte di un dibattito interminabile, sia la dimostrazione più palese dell'incapacità di questa istituzione di riformare se stessa.

AIROLA *(M5S)*. Sono 31 anni che stai qui dentro! *(Commenti del senatore Scilipoti. Richiami del Presidente)*.

CASINI *(PI)*. Colleghi, potete interrompermi finché vi pare; figuratevi se la cosa mi eccita o mi preoccupa più di tanto. *(Proteste del senatore Scilipoti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, dia un contributo utile ai lavori. *(Reiterate proteste del senatore Scilipoti)*. Senatore Scilipoti, stia seduto, la richiamo all'ordine.

CASINI *(PI)*. La realtà delle cose, onorevoli colleghi, è che questa forma così sbracata di ostruzionismo è il più grande regalo a chi vuole dimostrare che questa istituzione non fa il suo dovere *(Applausi dai Gruppi PI, PD, NCD e SCpI)*. Questo è ciò che apparirà chiaro agli occhi degli italiani da oggi, questa sera, a domani e a tutti i prossimi giorni.

Per cui, se voi siete impegnati come nuova forza politica a un atto di autolesionismo e di *Karakiri* politico e istituzionale, noi abbiamo il dovere di chiedere alla Presidenza... *(Vive, reiterate proteste del senatore Scilipoti)*.

PRESIDENTE. Presidente Romani, ci aiuti a sedare il senatore Scilipoti...

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Parlare all'interno di quest'Aula è un atto di democrazia! È una cosa ben diversa, sa di cosa parlo!

PRESIDENTE. ...«sedare» in termini morali, ovviamente.

Senatore Casini, lei che è un presidente emerito aiuti l'Aula: abbiamo compreso il senso del suo intervento.

CASINI *(PI)*. È lei che deve aiutare l'Aula.

PRESIDENTE. Certo, tutti dobbiamo farlo.

CASINI *(PI)*. La democrazia comprende un qualcosa che non è così secondario: la possibilità di decidere, altrimenti non è democrazia ma anarchia, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Pertanto, noi chiediamo alla Presidenza che sia efficace nel disciplinare con serietà i lavori dell'Aula. *(Proteste del senatore Scilipoti)*.

AIROLA *(M5S)*. Vergognati. Non puoi utilizzare questo linguaggio.

PRESIDENTE. Vorrei dire al senatore Zanda e al presidente Casini che su questo punto prima il presidente Grasso è stato abbastanza chiaro.

Intanto ricordo a tutti noi - che ben lo sappiamo - che l'orientamento della Conferenza dei Capigruppo di ieri è stato quello di ampliare i tempi della discussione con un calendario molto impegnativo proprio in ragione dell'importanza dell'argomento. Questo dovrebbe far capire a tutti i colleghi che l'ampliamento della discussione è proprio un modo per non comprimere i diritti di nessuno e non andrebbe usato strumentalmente. Ove ciò avvenga, la Conferenza dei Capigruppo, il Senato potrà assumere le decisioni che poi vorrà prendere.

Allo stato attuale il presidente Grasso ha ricordato che chi illustra le posizioni del Gruppo interviene

per 10 minuti e gli altri colleghi intervengono per un minuto, perché si presuppone che esprimano un dissenso. Non posso, quindi, che convenire con quanto il Presidente Grasso ha detto poc'anzi nello spirito di un'ampia discussione che ieri la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito. Quindi, non si può dire che 150 ore, 180 ore o quante saranno in totale non siano abbastanza, perché tutti hanno diritto di esprimere la loro opinione, ma il Senato ha il dovere di decidere.

E voglio ricordare al presidente Casini che in altre fasi e in altre legislature riforme anche di questo livello e anche più ampie furono approvate.

Aveva chiesto la parola il senatore Scilipoti, devo immaginare in dissenso dal suo Gruppo, ma non lo vedo in Aula.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei ricordare al presidente Zanda che l'argomento su cui abbiamo appena votato riguardava il diritto di voto di milioni di cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*. Si tratta di una materia che avrebbe meritato da sola un disegno di legge di rango costituzionale e che non possiamo pensare di liquidare in pochi minuti. È una materia peraltro controversa, che soltanto la fretta e l'arroganza del Governo hanno compresso in così poco tempo, durante i preparativi per le vacanze. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*.

Aggiungo che il presidente Casini - non si offenda se glielo dico - è un esperto di truffe semantiche. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Ascolta!

ENDRIZZI *(M5S)*. Qui non abbiamo a che fare con un ostruzionismo del Movimento 5 Stelle o di altre forze politiche *(Commenti dal Gruppo PD)*, ma abbiamo a che fare con un ostruzionismo del Presidente del Consiglio, che sta proponendo una riforma che è come una corona di spine sulla democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*. Sta imponendo, per modi e per contenuti, una corona di spine ai cittadini, e se c'è una reazione di questo tipo in difesa della democrazia *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Susta)* - l'ho già detto e lo ripeto - non si tratta di ostruzionismo, altrimenti andate dai figli dei ragazzi del '99 che sono ancora vivi a dire che sul Piave i loro padri hanno fatto ostruzionismo. *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Il senatore Palma aveva chiesto di intervenire, ma al momento non lo vedo in Aula.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Per cortesia, si consenta al senatore Bruno di svolgere il suo intervento come hanno potuto fare gli altri colleghi perché anche questo è rispetto dell'Assemblea.

Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Prendo la parola per dichiarare il voto contrario del Gruppo all'emendamento 01.12, di cui non capisco assolutamente la portata. L'ha scritto il senatore Minzolini, per cui chiedo a lui che cosa vuol dire che, in riferimento al voto dei cittadini all'estero, la legge «ne assicura l'effettività e la personalità». Mi sembra oltretutto una norma di legge ordinaria che vogliamo inserire nella Costituzione, e credo violi un principio sacro della nostra Costituzione: mi riporto a quanto detto dal collega Giarrusso circa la segretezza del voto.

La verità è che noi ci dobbiamo concentrare sul voto degli italiani all'estero, sulla riforma con legge ordinaria di dove si vota e come si vota, escludendo, se possibile, la corrispondenza, i pacchi del patronato e dei sindacati che sino ad oggi nel voto all'estero l'hanno fatta da padrone. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Marin)*. Forse è questo il motivo che ha ispirato parte dei colleghi del mio Gruppo nel presentare questo emendamento, che però è fatto male perché non è questa la sede in cui si deve affrontare un discorso del genere. Va fatto con legge ordinaria e saremo i primi a sostenere la bontà di queste tesi ma, ripeto, circoscrivendole e regolamentando in maniera seria il voto degli italiani all'estero. Sino a oggi questo non è avvenuto, ma ciò non può giustificare il suo inserimento in una

riforma costituzionale con parole che non dicono assolutamente nulla, e di cui io, purtroppo, non ho compreso la portata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Micheloni)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, esprimo un voto contrario, soprattutto richiamandomi alle ragioni esposte dal senatore Micheloni, e cioè quelle legate al fatto che ciò che viene introdotto in Costituzione andrebbe invece inserito in una legge ordinaria. Proprio per questo, mi permetto di ricordare a questo punto del nostro dibattito che analogo criterio e analoghe motivazioni gradirei venissero fatte emergere nel momento in cui in altri punti del testo dovessimo incontrare passaggi che vogliono introdurre nella legge costituzionale parti di legge elettorale che andrebbero disciplinate con legge ordinaria. *(Applausi dei senatori Buemi e Gaetti)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sull'emendamento?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. No, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ce lo dovrebbe dire. Perché essendo Presidente di Gruppo può intervenire sull'ordine dei lavori in questa fase, altrimenti avrebbe dovuto intervenire a fine seduta.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Intervengo sull'ordine dei lavori con molta pacatezza, Presidente, perché delle volte non capisco alcuni interventi di esponenti della maggioranza.

Lei, signor Presidente, ha giustamente fatto presente che ieri c'è stata la riunione dei Capigruppo, su cui abbiamo discusso in Aula votando le varie proposte avanzate. Vorrei anche ricordare che la discussione serve ad esaminare nel merito le questioni e, come si è visto dall'emendamento votato in precedenza, non si tratta di questioni secondarie, ma di questioni che meritano una discussione approfondita.

Rivolgendomi al senatore Zanda, che ora è andato via, ed anche al presidente Casini, che però non era presente alla Conferenza dei Capigruppo...

CASINI *(PI)*. Non sono Capogruppo.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. ...vorrei ricordare che in quella sede ho proposto di prenderci un momento di riflessione e ho chiesto al Governo di utilizzare il tempo per l'esame dei decreti in scadenza senza iniziare a votare sul disegno di legge costituzionale. Questo perché una riflessione più attenta sulle questioni note, poste in quest'Aula in tantissimi interventi, forse potrebbe servire.

Vorrei ricordare che sia da parte del presidente Zanda che del Governo vi è stata la determinazione di continuare l'esame del provvedimento dalle nove a mezzanotte, proseguendo i lavori anche il sabato e la domenica, senza mostrare alcuna ragionevolezza né capacità di ascoltare le questioni molto serie poste da questa Assemblea. Ancora una volta ieri, in Conferenza dei Capigruppo, vi è stata offerta la possibilità di poter discutere nel merito. Vorrei però ricordare, perché questo è accaduto durante il voto in Aula sul calendario, che questa proposta, nei prossimi giorni nei quali il Senato si dedicherà all'esame dei decreti-legge, non è stata presa assolutamente in considerazione. Pertanto, credo che nessuno oggi possa alzarsi facendo finta che ieri in Conferenza dei Capigruppo non vi sia stata discussione. *(Il senatore Sacconi fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, vuole intervenire?

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, sì ma credo che vi fosse prima la senatrice Bisinella, il cui intervento è stato lungamente richiesto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, approfitto dell'opportunità, dal momento che il senatore Sacconi è stato così gentile e garbato da accorgersi che è quasi un'ora che una esponente della Lega chiede la parola, ignorata. Faccio presente a lei, signor Presidente, e a chi l'assiste, che è più di un'ora che alzo la mano e cerco di richiamare l'attenzione e mi sono passati davanti numerosi colleghi.

PRESIDENTE. Per parlare sull'emendamento?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sì, sull'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Sacconi aveva chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori in qualità di Presidente di Gruppo. Comunque, intervenga pure sull'emendamento.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sarò sintetica, ruberò solo pochi secondi. Ringrazio pubblicamente il presidente Sacconi per il garbo e l'accortezza.

In ordine all'emendamento 01.12, a dimostrare che la Lega Nord non sta facendo mero ostruzionismo ma interviene nel merito e motivatamente, e poiché con questi primi emendamenti affrontiamo un tema importante, come sottolineato da vari colleghi, ovvero la soppressione o meno della circoscrizione Estero, sottolineo che noi ci siamo astenuti e il motivo è stato spiegato bene dal collega che mi ha preceduto.

Faccio presente che sull'emendamento 01.12 condivido la preoccupazione espressa da una collega del Partito Democratico (credo fosse il senatore Micheloni), che non è il caso di inserire in Costituzione norme di dettaglio che riguardano la specificità della legge elettorale, trattandosi di rilievi che riguardano la legislazione ordinaria e che quindi non devono trovare spazio in sede di dettato costituzionale.

Noi su questa linea manterremo la nostra posizione di astensione perché riteniamo che comunque la materia vada meglio regolata e chiarita.

Faccio però notare, in conclusione, che in Costituzione non andrebbero inserite norme di dettaglio, ma con questo disegno di legge costituzionale il Governo, all'articolo 70, nel regolare il procedimento legislativo e le funzioni del nuovo Senato, inserisce proprio in Costituzione - quindi costituzionalizza - regole molto rigide, che spetterebbero e sarebbero addirittura competenza dei Regolamenti parlamentari.

Approfittiamo quindi di questa riflessione, che viene dagli stessi banchi del Partito Democratico, per ricordarcene quando, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, andremo ad affrontare e ad inserire in Costituzione norme che riguardano non solo la legislazione ordinaria, ma addirittura i Regolamenti parlamentari.

Per questo motivo, manterremo con coerenza il voto di astensione che abbiamo preannunciato in questa sede e le nostre argomentazioni puntuali e di merito per cercare di migliorare questo testo molto, molto pasticciato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, credo che nessun collega debba sentirsi offeso per la constatazione che sta svolgendo una battaglia ostruzionistica. L'ostruzionismo è un'arte nobile nella vita parlamentare, che tuttavia ha quel limite prima ricordato dal presidente emerito Pier Ferdinando Casini, nel rivendicare a fianco del diritto delle minoranze quello delle maggioranze. Credo abbia fatto bene il collega Zanda a segnalare per primo la condizione ostruzionistica che si sta producendo in Aula, anche se non ad opera di tutti, perché vi sono opposizioni che graduano diversamente il loro modo di agire. Vi è però oggettivamente una condizione ostruzionistica che è bene rilevare nel momento in cui si produce, affinché si cominci a riflettere sui modi entro i quali questa legittima pratica può esprimersi, che - come ho detto - per un verso la devono consentire, ma entro certi limiti, perché ad un certo punto l'Assemblea del Senato dev'essere posta nella condizione di deliberare.

La mia conclusione è quindi che, per adesso, ne prendiamo atto, ma tra poco ne dovremo parlare. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, Sandro Pertini ha avuto modo spesso di pronunciare questa frase: «A brigante, brigante e mezzo». Sono d'accordo con il senatore Casini che non teme gli agguati delle Assemblee, ma quelle dei gruppi giovanili, perché altre non mi pare ne abbia fatte (e siamo coetanei).

Se vi presentate con un progetto di riforma costituzionale elaborato dal Governo e definito in un patto

a due, senza che questo parta da una larga iniziativa parlamentare, e se il Presidente del Consiglio, nel suo *sport* preferito - che è quello di sembrare simpatico alla gente - continua a bollarci come persone che si oppongono perché hanno cara la poltrona, perché vi meravigliate che quelli che non sono d'accordo utilizzino gli strumenti del Regolamento parlamentare? Oltre ad una legge speciale che si attagli ai «nazareni», vorreste anche un Regolamento speciale del Senato che si attagli al Presidente del Consiglio?

Voglio fare una proposta, allora: si riuniscano di nuovo i Capigruppo e chiedano a coloro che hanno presentato gli emendamenti o ai Gruppi a cui questi colleghi fanno capo di fare una cernita e di trovare un'intesa sui tempi, mentre qua aleggia la parola «ghigliottina» - anche se con grande garbo: io sono un estimatore del senatore Sacconi per il suo garbo dialettico - come a dire: state dando fastidio, attenti a voi che tagliamo i tempi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, poiché noi non desisteremo perché, voglio ricordare per la centesima volta in quest'Aula, non stiamo difendendo i nostri augusti e senatoriali deretani, stiamo difendendo un piccolo principio, abbastanza marginale, che dovrebbe anche dare qualche fastidio perché a molti è costato il sacrificio della vita, che si chiama «diritto del popolo italiano a scegliersi i parlamentari»! *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

Non stiamo discutendo delle prebende e voglio considerare un'altra cosa. L'ho detto la prima volta che sono intervenuto: voi andate di fretta perché la tempistica presuppone le elezioni anticipate, presuppone che i capopartito e i capobastone si scelgano i candidati, si facciano le leggi e controllino i controllori delle leggi. *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

Voi state facendo peggio della legge Acerbo, voi volete il potere con il 25 per cento dei voti rispetto alla platea elettorale! Se questo l'avesse proposto Silvio Berlusconi, molti di questi insofferenti sarebbero lì con le mutande arancioni o con le mutande viola, con i grillini a rompere le scatole!

PRESIDENTE. Senatore D'Anna però, la prego di concludere. L'intervento era sull'ordine dei lavori, ma questo diventa un intervento generale!

D'ANNA *(GAL)*. È concluso, signor Presidente.

Voglio concludere con una breve storiella napoletana.

PRESIDENTE. No! *(Commenti dal Gruppo PD)*. Senatore, lei è intervenuto sull'ordine dei lavori: manteniamo una serietà perché a questo punto lei smentisce la serietà del suo intervento. *(Commenti del senatore D'Anna)*.

Concluda, perché l'ordine dei lavori non è alimentato da una storiella. *(Ilarità)*.

D'ANNA *(GAL)*. Mi faccia concludere, è seria la cosa. È una allegoria. C'era Pulcinella che doveva essere impiccato e, poiché era stolto e faceva discussioni inutili, voleva sapere chi portava la scala per andare al patibolo. Ed è esattamente quello che voi ci volete far fare a noi: sapere chi porta la scala per impiccare il diritto di voto del popolo italiano! *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Va bene, non porteremo nessuna scala.

Aveva chiesto di parlare il senatore Turano. Ne ha facoltà.

TURANO *(PD)*. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento perché quel che volevo dire è stato già detto da altri.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Turano.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.12 (testo 2), presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.13 (testo corretto).

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'ha vista l'ora?

PRESIDENTE. Senatore Carraro, la Presidenza conosce gli orari, la prego, lei che è una persona che collabora, non ci si metta pure lei a dire che cosa dobbiamo fare!

Prego, senatore Orellana.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, anticipo che il Gruppo che rappresento voterà contro l'emendamento 01.13 perché, come i due precedenti, ritorna sulla questione del voto degli italiani all'estero. Esso intende sopprimere, del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, solo il secondo periodo, quello in cui definisce la circoscrizione estero, lasciando la possibilità di voto per i cittadini residenti all'estero prevista dal primo periodo che rimarrebbe inalterato.

Si può quindi immaginare che il voto degli italiani all'estero venga garantito, ma non attraverso una circoscrizione Estero, quindi che essi possano votare ma facendo riferimento solo a candidati delle loro zone d'origine. Il che può sembrare anche una buona idea. Peccato però che molti italiani che vivono all'estero sono anche nati all'estero, quindi non hanno un riferimento preciso legato ad una precedente origine o residenza. Non si capisce pertanto come potrebbero andare a cercare dei candidati da votare in zone in cui, magari, non sono mai stati.

In alternativa, si fa riferimento all'ultima residenza dei genitori. Ma, come sappiamo, tutti abbiamo due genitori e se i genitori fossero provenienti da zone diverse si creerebbero dei contenziosi e problemi molto forti. Credo pertanto che vada lasciata, come previsto attualmente, una circoscrizione Estero.

Al riguardo farei poi qualche altra considerazione. Il testo dell'emendamento 01.13 propone anche di sopprimere all'articolo 32 il comma 1.

Leggendo tale articolo, si evince che riguarda tutt'altro. In effetti, il riferimento più corretto è l'articolo 37 che riguarda le disposizioni consequenziali e di coordinamento. Nel testo quindi è contenuto un refuso che posso immaginare sia da attribuire alla fretta che si è scelto di adottare nel passaggio tra Commissione e Aula. Pertanto, chi ha presentato gli emendamenti non ha avuto il tempo materiale di citare il giusto riferimento. Come è già stato rilevato in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, nel testo sono contenuti errori macroscopici. Adesso ne stiamo evidenziando altri e si fa fatica a capire i riferimenti a cosa corrispondono.

Sempre con riferimento agli eletti all'estero, ricordo che in questa legislatura con il Porcellum non concorrevano al calcolo del premio di maggioranza. È importante capire ciò perché dobbiamo immaginare cosa succederà nella futura legge elettorale che ha superato l'esame di un ramo del Parlamento, ma che ancora non è legge: il famoso Italicum.

Se confermassimo il voto all'estero e rimanesse l'indicazione che non concorrono nel calcolo del premio di maggioranza, probabilmente il voto all'estero non sarebbe da considerarsi completamente e pienamente un voto politico, che nella riforma che stiamo valutando, in questo momento è demandato esclusivamente alla Camera dei deputati.

Se il voto dei cittadini residenti all'estero non concorre al premio di maggioranza e quindi non è un voto pienamente politico è più ragionevole che la rappresentanza all'estero resti in capo al Senato che, invece, abbiamo visto dal testo base è composto da consiglieri regionale e da sindaci, oltre che da cinque persone nominate dal Presidente della Repubblica.

Credo che andrebbe trovato un modo per garantire la rappresentanza all'estero, se le considerazioni che ho fatto sono valide.

Se invece non fosse così, se gli eletti all'estero concorreranno al calcola del premio di maggioranza, allora vale la pena che restino alla Camera dei deputati.

Credo ci sia una vaghezza nella strada che stiamo intraprendendo che non ci consente di fare scelte oculate e ponderate. Oltretutto, faccio un'ulteriore considerazione: e se non ci fosse alcun premio di maggioranza nella futura legge elettorale? Stiamo dando per scontato che ci sia l'Italicum ed il premio di maggioranza. Ma sappiamo che la Corte costituzionale, invece, ha incontrato delle difficoltà al riguardo.

Intanto, sull'emendamento 01.13 ribadisco il voto contrario della componente Italia Lavori in Corso del Gruppo Misto che rappresento, ma non parlo per l'intero Gruppo Misto.

Su questo punto ho fatto un richiamo al Regolamento e - approfitto per ricordarlo - vorrei ricevere una risposta da parte della Presidenza in tempi congrui con quelli affannosi con cui stiamo portando avanti l'esame dei disegni di legge di revisione costituzionale.

PRESIDENTE. Per il Gruppo Misto valgono le stesse regole che valgono per gli altri. È un Gruppo, è il Gruppo Misto, si parla e se ci sono dissidenti potranno esprimere il loro dissenso. Altrimenti non sarebbe un Gruppo e i senatori sarebbero sciolti.

Per quanto riguarda l'emendamento 01.12, preciso che è stata respinta la riformulazione proposta dalla senatrice Montevecchi e che il senatore Minzolini aveva accolto. Quindi, in votazione è stato posto il testo riformulato, che è agli atti, e che è stato respinto.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, quello in esame, per come è scritto, è un emendamento *omnibus*, perché mescola materie diverse. A differenza del collega Orellana, prendo alla lettera quello che è scritto nel fascicolo e noto che nella prima parte sostanzialmente si abolisce, non il diritto di voto degli italiani all'estero, ma la circoscrizione Estero come organizzazione, come bacino di elettorato passivo.

Sappiamo quali sono i problemi legati a tali tematiche: la difficoltà di garantire la certezza e l'identificazione del votante; i disguidi, che abbastanza spesso ci vengono segnalati da cittadini preoccupati del destino che hanno avuto le loro schede; le perplessità connesse al fatto che mancano ancora sistemi di controllo adeguati. Non per questo, però, dobbiamo desistere dall'impegno di garantire loro il diritto di votare. Semmai possiamo ragionare - appunto - sull'organizzazione.

Poi, però, c'è il seguito, che forse è più interessante, almeno per me *(Il vice presidente Gasparri conversa con un senatore),* magari lo è poco per il vice presidente Gasparri.

Signor Presidente, le devo avanzare una richiesta e quindi chiedo la sua attenzione. Il seguito dell'emendamento nel fascicolo originario a) 01.13 recita: «all'articolo 32 sopprimere il comma 1». Ebbene io non vado a interpretare cosa poteva voler dire quell'articolo 32 (se era l'articolo 32: pare sia il 37). Vedo che l'articolo 32 del testo proposto dalla Commissione prevedeva - leggo testualmente per evitare errori - che «I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». Se si sopprime il comma 1, si torna al testo previgente che recita: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni». Vi risparmio il resto perché non sto facendo ostruzionismo. Pertanto, si reintroduce implicitamente la Provincia.

Sappiamo benissimo che la Provincia non è stata abolita e che anche questo disegno di legge prevede semplicemente la sua ricomparsa sotto mentite spoglie, sotto il concetto di ente di area vasta. In questo caso, però, si arriva addirittura a confermare il termine.

Allora, vi sono due ipotesi: o vi è una furbesca reintroduzione della Provincia tal quale, anche con il suo stesso nome, oppure si tratta di un errore, uno di quei tanti errori che sono stati già segnalati. Penso, ad esempio, a emendamenti diversi per contenuto con lo stesso numero identificativo. Questi errori possono essere chiamati refusi, ma voi capite quanto un refuso possa essere, come in questo caso, ammesso che lo sia, determinante. Infatti, se avessimo votato una modifica così impattante, senza accorgerci di questo errore, avremmo dovuto faticare per porvi rimedio.

Ricordo che, quando a suo tempo arrivò il decreto del fare, era blindato e nulla si doveva modificare, ma per errore venne dichiarato il parere favorevole del Governo. Scattò il voto anche dalla parte che sta alla mia destra, che una volta si chiamava sinistra. Si trattò di un voto automatico, errore veniale, ma se il vice Presidente in quel caso avesse dichiarato chiusa la votazione il cosiddetto decreto del fare avrebbe avuto un emendamento valido e sarebbe, dunque, decaduto perché non esistevano più i tempi

per fare di nuovo un passaggio fra Senato e Camera. Allora, vi invito a riflettere sulla delicatezza di quello che stiamo facendo e a fare uno sforzo tutti perché questo dibattito sia gravido di contenuti, fecondo in termini di risultati per il Paese e non forzato per questa importanza dei tempi.

Il presidente Calderoli ha più volte rilanciato la palla nel campo del Governo dicendo che dal Governo ci si aspetta un segno che fin qui è mancato. Ci si attende un segno di apertura, almeno su quegli aspetti che nulla possono portare di beneficio per la funzionalità delle Camere. Io non ho ancora capito, ad esempio, a che serva un Senato sottratto al voto degli italiani e perché il presidente Renzi si ostini a mantenere questa inutile e respingente ostinazione. Forse - mi chiedo - è lui il primo a non volere questa riforma e a presentarla in modo irricevibile. Allora, attendiamo di avere il tempo per riparare agli errori e agli orrori. Forse, se ci dessimo un tempo per rivedere il fascicolo, potremmo avere dal Governo quel segno di lungimiranza, attenzione e rispetto per i cittadini che al momento manca.

Mi fermo qui perché non voglio tediarvi oltre. Ho detto quello che dovevo. Spero di essere stato sentito da chi doveva udire. A lei, Presidente, chiedo di compiere un gesto di responsabilità rispetto al fatto che stiamo votando un fascicolo che non è esatto e non contiene la certezza di cui abbiamo bisogno quando si tratta di modificare la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.13 (testo corretto), presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Come già annunciato, ci sarà adesso la seduta congiunta di Camera e Senato. I nostri lavori si concluderanno per consentire ai senatori di recarsi alla Camera per la votazione dei membri del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta dal prescritto numero di senatori la richiesta, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di remissione all'Assemblea del parere favorevole espresso dalla prima Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (Atto Senato n. 1567).

Pertanto, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani è integrato con la deliberazione dell'Assemblea sul predetto parere.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 24 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,44)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)
EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1
01.1
CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione)

1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione"».

01.2
CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione)

1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà"».

01.3
CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI
Improponibile
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 11 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli.

Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e dal corpo elettorale mediante referendum. Il referendum non è valido se ad esso non partecipa la maggioranza degli aventi diritto"».

01.4
CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI
Improponibile
All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ciascuna Regione ha come simboli la bandiera e l'inno"».

01.5

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 21-*bis*.

1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione"».

01.6

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione«».

01.7

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

«La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.

L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano«».

01.8

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

"La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.

L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano"».

01.9

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi"».

01.10

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi"».

01.11

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

01.12

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, VOLPI, CENTINAIO, CANDIANI, DIVINA, STEFANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO

V. testo 2

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

01.12 (testo 2)

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, VOLPI, CENTINAIO, CANDIANI, DIVINA, STEFANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, anche in via telematica e certificata da una società terza di certificazione, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

01.13 (testo corretto)

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, VOLPI, CENTINAIO, CANDIANI, DIVINA, STEFANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI,

TOSATO

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 37 sopprimere il comma 1;

b) al Capo I premettere il seguente: «Capo 01. - (Modifiche al Titolo IV della parte prima della Costituzione).».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 1429:

sull'emendamento 01.12 (testo 2), la senatrice Simeoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Rossi Gianluca, Stucchi, Tomaselli e Vicari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (1577)
(presentato in data 23/7/2014) ;
senatori De Biasi Emilia Grazia, Dirindin Nerina, Bianco Amedeo, Dalla Zuanna Gianpiero
Disposizioni in materia di trattamenti sanitari (1578)
(presentato in data 23/7/2014) .

Mozioni

CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI , MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, PEPE - Il Senato,

premesso che:

le risultanze delle recenti inchieste della magistratura hanno evidenziato diffuse, pluriennali e capillari illegalità nel sistema degli appalti pubblici relativo al sistema delle dighe mobili del modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) di Venezia. La complessità tecnico-scientifica dell'intervento, la valenza ambientale degli obiettivi asseritamente perseguiti dall'opera strategica di interesse nazionale per la salvaguardia lagunare, l'ingentissima e crescente quantità di denaro pubblico profusa nel corso dei decenni per i lavori connessi e il coinvolgimento degli stessi livelli di controllo nelle illegalità riscontrate dalla magistratura rendono ancor più evidente la valenza negativa del pervasivo sistema di corruzione che la Procura della Repubblica di Venezia ha portato alla luce e tuttora in via di disvelamento, nell'ambito del quale sono risultate indagate o sottoposte a misure cautelari personali decine di amministratori pubblici, funzionari, uomini politici ed imprenditori, a marcare l'inusitata trasversalità e ampiezza del consolidato sistema corruttivo formatosi intorno alle "grandi opere" come

il Mose;
sin dall'istituzione, nel 1984, del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di questi interventi (il «comitatone»), la progettazione e l'esecuzione delle opere venne affidata ad un unico soggetto, il consorzio "Venezia nuova", ma soltanto nel 1992, in seguito all'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Mose venne sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale che diede, peraltro, esito negativo, come si rileva dallo specifico decreto del Ministero dell'ambiente del 24 dicembre 1988 con cui si esprimeva "giudizio di compatibilità ambientale negativo". A questo non è mai seguito un altro decreto conseguente ad una nuova e ulteriore valutazione favorevole dell'opera, come confermato recentemente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta all'atto di sindacato ispettivo della Camera 3-00876 durante la seduta dell'11 giugno 2014. Nel 2002 venne presentato il progetto definitivo, mentre solo nell'aprile 2003 se ne avviò la realizzazione. Sono quindi stati registrati ritardi e aumenti considerevoli nelle spese, tanto che il Mose rientra tra le più costose opere pubbliche mai commissionate in Italia, il cui onere viene sostenuto pressoché interamente dallo Stato. Il progetto è stato puntualmente ed analiticamente criticato da associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, per l'impatto ambientale, l'inutilità ed inefficacia e per gli eccessivi costi di realizzazione. Attualmente l'opera non risulta ultimata, dal momento che si ipotizza di procedere all'installazione delle paratoie mobili nel 2016;
il consorzio Venezia nuova, concessionario per conto del Magistrato alle acque di Venezia dei lavori per la progettazione e la realizzazione del sistema Mose rappresenta il soggetto attuatore che, sulla base di un contratto di programma pluriennale, stipula gli atti necessari alla realizzazione dei singoli interventi, tra i quali si inseriscono le destinazioni dei finanziamenti istruiti dalla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 443 del 2001 (la "legge obiettivo") approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;
particolarmente inquietante è il lievitare dei costi dell'opera. Il totale delle assegnazioni finanziarie destinate al complesso degli interventi riguardanti il sistema è di poco inferiore a 5 miliardi di euro, gestiti in base al contratto stipulato nel 2005 tra il Magistrato alle acque di Venezia del Ministero delle infrastrutture e l'ente attuatore consorzio Venezia nuova. Il valore complessivo del Mose ammonta a quasi 5 miliardi e mezzo di euro, la gran parte dei quali riferita ai lavori, mentre mezzo miliardo di euro è ascrivibile alle piattaforme informatiche per la gestione delle informazioni connesse all'idrografia della laguna ed alla manutenzione fisica del sistema, nonché agli interventi previsti nel piano delle misure di compensazione, conservazione, riqualificazione ambientale e monitoraggi imposte dalla Commissione europea. Circa 560 milioni di euro risultano essere oggetto di approfondimento ai fini dell'assegnazione. Tali risorse derivano solo in minima parte da un'originaria assegnazione derivante dal complesso normativo che costituisce la legge speciale per Venezia, essendo state integrate ripetutamente mediante il ricorso alle leggi finanziarie annuali e con le relative deliberazioni del CIPE. Dei quasi 5 miliardi, 600 milioni di stanziamento sono stati oggetto di revoca nell'ambito delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica ma la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha autorizzato la spesa complessiva di oltre 400 milioni di euro per il periodo 2014-2017 per la prosecuzione immediata dei lavori (comma 71 dell'art. 1);
gravemente carente si è dimostrato il sistema di vigilanza e controllo esercitato dalle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali, tra le quali il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere e il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) presso il Ministero dell'interno. Tale sistema, che pure prevede un'articolata filiera di comunicazioni per il monitoraggio degli interventi, la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, un sistema informatico di vigilanza relativo ai dati di tutti i contratti e subcontratti della filiera delle lavorazioni, un sistema di interconnessione dei dati da parte delle amministrazioni interessate, nonché una banca dati delle informazioni interdittive previste dal codice antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), unitamente alla possibilità di effettuare sopralluoghi tecnico amministrativi presso i

cantieri, non ha impedito il verificarsi di irregolarità che, a parte le eventuali responsabilità penali personali dei soggetti coinvolti, disvela in tutta la sua gravità le criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche, introdotta con l'esplicito fine di derogare alla normativa ordinaria e ai relativi sistemi di controllo;

lo stesso atto contrattuale fra lo Stato (Magistrato alle acque) ed ente attuatore, che stabilisce costi e tempi per la realizzazione delle opere, si è rivelato palesemente inidoneo a prevenire e svelare per tempo, bloccandole alle origini, le sistematiche interposizioni corruttive che nel corso dei decenni hanno accompagnato lo sviluppo del Mose, in spregio del superiore obiettivo di salvaguardia dell'intera laguna di Venezia e con gravissimo danno per la stessa immagine internazionale dell'Italia. Solo a seguito dell'inchiesta si è prospettata la necessità di un intervento straordinario di controllo avente ad oggetto la coerenza fra spese e lavori eseguiti. Tale tardiva iniziativa è peraltro ben lungi dall'essere concretamente e speditamente portata a termine, con l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti nei confronti dell'ampia rete di persone dedite alla distrazione di risorse pubbliche mediante corruzione, concussione, riciclaggio, costituzione di fondi neri e distorsioni del sistema di appalti relativi al Mose;

l'estrema gravità delle condotte emerse è sancita dai nomi delle persone a vario titolo coinvolte nell'inchiesta, tra le quali spiccano, proprio per le funzioni ricoperte, il sindaco di Venezia, l'ex presidente della Regione Veneto, l'ex segretario del CIPE nonché stretto collaboratore di un ex Ministro dell'economia e delle finanze, 2 esponenti del Magistrato alle acque di Venezia, un magistrato della Corte dei conti, un ex generale della Guardia di finanza, un assessore regionale ed una parlamentare europea uscente. Nel 2009 fu ipotizzata, a carico di una delle aziende impegnate nei lavori di costruzione delle barriere, l'accusa di avere emesso fatture false o gonfiate per costituire fondi esteri da utilizzare a fini corruttivi, e già nel 2013 si verificarono diversi arresti che coinvolsero, tra gli altri, il presidente del consorzio Venezia nuova e collaboratori di esponenti politici locali e nazionali. Nonostante ciò ed a dispetto delle numerose denunce e degli allarmi intervenuti nel corso degli anni, nonché degli atti di sindacato ispettivo depositati in Parlamento, nessuna iniziativa di rilievo risulta essere stata assunta per bloccare l'operato del sistema corruttivo, fino all'ultima ondata di arresti del giugno 2014. Il consolidamento del sistema criminoso sarebbe testimoniato anche dal fatto che l'erogazione illecita di denaro per alcuni personaggi coinvolti prescindesse dal singolo atto per configurarsi quale sorta di rendita di posizione connessa alla carica ricoperta in funzione della realizzazione dell'opera strategica nel suo complesso. La vicenda giudiziaria del Mose è arrivata a poche settimane di distanza da quella su Expo 2015, altra opera strategica di rilevantissimo importo finanziario, che ha coinvolto funzionari, esponenti politici, vertici di enti pubblici e aziende private;

sempre nel 2009 numerose associazioni avevano presentato alla Corte dei conti e al Ministero delle infrastrutture una segnalazione-esposto che si riferiva ad uno studio eseguito da una società di consulenza tra le più qualificate ed autorevoli a livello mondiale per la modulazione numerica di sistemi marini complessi che interagiscono tra loro in modo ondoso la quale, su incarico ricevuto dal Comune di Venezia nel 2008, dimostrava che le paratoie di sollevamento del Mose presentano fenomeni di risonanza ovvero sono dinamicamente instabili. Conclusioni peraltro ribadite a seguito di dubbi avanzati dal Comitato tecnico di magistratura dello stesso Magistrato alle acque di Venezia. Le associazioni citate hanno evidenziato come sia costantemente prevalsa la volontà di proseguire in un'opera la cui funzionalità è stata più volte messa in discussione da autorevoli considerazioni tecnico-scientifiche in mancanza di adeguato dibattito sulle possibili alternative, evidenziando i profili di responsabilità per danno erariale assumibili nei confronti dei responsabili politici ed amministrativi dell'*iter* sin qui seguito;

se i soggetti preposti ai controlli e alla vigilanza dell'opera, gli organismi tecnici e gli apparati amministrativi pubblici competenti avessero prestato attenzione alle petizioni e alle documentate denunce venute dai cittadini e dalle associazioni nonché da numerosi esponenti indipendenti del mondo scientifico e professionale, l'*iter* dell'opera sarebbe stato ben diverso e minore spazio avrebbero trovato, conseguentemente, le consorterie politico-affaristiche che gravitano, in ragione delle enorme

risorse mobilitate, intorno al sistema derogatorio e alla legislazione speciale delle "grandi opere". È pertanto necessaria una netta inversione di tendenza rispetto alla linea sin qui seguita dalle istituzioni, per restituire credibilità e autorevolezza all'azione pubblica ed arginare il dilagare dei fenomeni corruttivi,

impegna il Governo:

1) a provvedere, con riferimento al Mose, alla cancellazione dell'originaria concessione e risoluzione di ogni ulteriore contratto successivo stipulato con il consorzio Venezia nuova;

2) a procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica e contabile del progetto Mose da parte di un organismo indipendente e qualificato, con riferimento sia all'effettiva utilità ed efficacia dell'opera che alla congruità dei costi della stessa, valutando altresì la possibilità di approntare le varianti in corso d'opera ancora realizzabili al fine di ridurre l'impatto ambientale e i costi di realizzazione, quali il rialzo dei fondali delle due bocche di porto di Malamocco e Chioggia, non ancora interessate dalla collocazione dei cassoni;

3) ad adottare misure immediate di penalizzazione delle imprese coinvolte nel sistema corruttivo intorno al progetto Mose e nelle analoghe situazioni che dovessero emergere in relazione ad altre opere strategiche finanziate dallo Stato, valutando le opportune modalità di revoca di ogni autorizzazione, concessione, contratto, affidamento di lavori e sospendendo conseguentemente le procedure attualmente in corso ai fini del relativo approfondimento, tenuto conto del fatto che il contenzioso derivante da tale iniziativa si configurerebbe meno oneroso di quanto sta emergendo in relazione alle irregolarità, ai costi e alle criticità tecniche delle opere;

4) a riesaminare gli atti e le procedure seguite per la realizzazione delle opere strategiche deliberate o in via di autorizzazione, con riferimento sia alle problematiche tecnico-scientifiche emerse che alle risorse impiegate, valutando gli eventuali profili di responsabilità ed avviando celermente le conseguenti procedure per il recupero delle risorse sottratte alla collettività attraverso l'anomalo incremento dei costi di costruzione;

5) a riferire al Parlamento sullo stato delle commesse legate agli appalti per le grandi opere, sul sistema dei controlli e sulla trasparenza degli affidamenti in corso, valutando l'adozione di tutte le opportune iniziative, di carattere sia amministrativo che legislativo, volte a consentire la sospensione, revoca e annullamento degli atti e delle procedure viziate da eventi corruttivi;

6) a procedere, per quanto di competenza, favorendo in particolare l'esame di proposte parlamentari in tale direzione, alla revisione del quadro normativo sull'affidamento dei lavori pubblici, a tutela dei principi di trasparenza e legalità nella gestione delle gare di appalto, con l'obiettivo prioritario del superamento della legislazione speciale che, a partire dalla legge obiettivo del 2001, ha "semplificato" le procedure in materia di grandi opere derogando la normativa ordinaria e attribuendo poteri immensi ai "commissari straordinari";

7) a provvedere, nell'ambito del ripristino della legislazione ordinaria per le cosiddette opere strategiche, al ripristino delle procedure di valutazione d'impatto ambientale nonché dell'efficacia dei pareri delle istituzioni e delle comunità locali interessate dalle stesse opere, disponendo altresì il divieto dell'affidamento di lavori senza gare e senza progetti definitivi, così come il divieto di ricorso a subappalti;

8) ad avviare conseguentemente, con pari urgenza, un processo di revisione della normativa in materia di affidamento di lavori e finanza di progetto, al fine di eliminare la concentrazione dei poteri relativi a pianificazione, valutazione, attuazione e controllo, di ricostituire organismi di valutazione e controllo ambientale pienamente indipendenti, di garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure quale elemento essenziale per la partecipazione pubblica ai processi decisionali e al controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica;

9) a rafforzare la normativa in materia di conflitti di interesse anche mediante divieti di contribuzione a partiti, fondazioni ed esponenti politici da parte di imprese che operano in appalti finanziati con fondi pubblici, a potenziare i requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare, le sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di violazione delle normative sugli affidamenti nonché a potenziare, in termini di

risorse umane specializzate e di mezzi tecnologici avanzati gli organismi di vigilanza, monitoraggio e controllo.
(1-00293)
Interrogazioni
BLUNDO, LEZZI, MARTELLI, GAETTI, PETROCELLI, CIAMPOLILLO, SERRA, PUGLIA, FUCKSIA, FATTORI, CATALFO, MORONESE, SANTANGELO, DONNO, TAVERNA, VACCIANO, PAGLINI, BENCINI, BOCCHINO, ORELLANA, BIGNAMI, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'istituto tecnico agrario è parte integrante dell'istituto di istruzione superiore "Bettino Ricasoli" di Siena e le sue attività si sviluppano anche attraverso la gestione dell'azienda "La Selva". Oggi l'istituzione scolastica comprende anche un istituto alberghiero a San Gimignano. Agli inizi degli anni '80 l'istituto tecnico agrario entra a far parte del gruppo ristretto di istituti agrari italiani in possesso del sesto anno di specializzazione in viticoltura ed enologia (per questo è conosciuta anche come "scuola enologica"), ulteriore merito che lo classifica come eccellenza a livello regionale e nazionale e come esperienza che ha contribuito e contribuisce in modo decisivo alla crescita del territorio;
il patrimonio immobiliare presenta la configurazione attuale da oltre un secolo, quando l'architetto senese Giuseppe Partini acquistò nel 1884 dal signor Arrigo Bellugi l'intera proprietà, composta da una villa di 3 piani, comprendente 23 locali, e da altre proprietà limitrofe come vigneti, oliveti, case coloniche. Dopo essere stato ereditato dal figlio di Partini e poi acquistato nel 1930 da un'altra famiglia, il 13 dicembre 1952 l'intero patrimonio venne ceduto dalla signora Emma Schubert al Ministero della pubblica istruzione, che lo destinò ad uso scolastico. L'intero complesso si estende attualmente per 50 ettari, di cui 9 occupati da vitigni, 2.500 piante di ulivo, 8 ettari di bosco, con una presenza significativa di selvaggina, frutteti, orti, serre climatizzate, seminativi utilizzati con tecniche a bassissimo impatto ambientale, al punto che negli ultimi 30 anni l'intera proprietà si è molto rivalutata;
considerato che dalla seconda metà degli anni '90 la Provincia di Siena ha più volte manifestato il proposito di acquisire la proprietà complessiva del patrimonio immobiliare. Intenzioni che diventano certezza quando il 18 novembre 2002 il dirigente scolastico *pro tempore* Vittorio Losito, nella nota n. 3188/A3b indirizzata alla Direzione scolastica regionale ed avente ad oggetto l'applicazione della legge n. 23 del 1996 scriveva testualmente che "la Provincia ha già manifestato precise idee di vendita e spezzettamento dell'azienda che trovasi in zona residenziale ad alto valore immobiliare". Dal gennaio 2014 le richieste della Provincia di Siena di acquisire la proprietà degli edifici ad uso scolastico e dell'intero complesso immobiliare dell'azienda "La Selva" si sono fatte ancora più insistenti. In data 1° aprile 2014 la Giunta provinciale ha addirittura deliberato di adire le vie legali per l'acquisizione della proprietà dell'intero patrimonio intestato all'istituto B. Ricasoli, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 23 del 1996;
considerato inoltre che:
la stessa legge, oltre ad attribuire alle Province competenze in merito alla fornitura e alla manutenzione degli istituti di istruzione superiore, stabilisce all'articolo 8 una distinzione tra immobili dei Comuni e dello Stato, per i quali il comma 1 prevede che "sono trasferiti in uso gratuito", e immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali per i quali il comma 2 prevede che "sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso". Il Ministero della pubblica istruzione, nella nota n. 2708 del 2 novembre 1998, ha affermato che "appare necessario vengano trasferiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 23 del 1996 e con vincolo di destinazione all'uso scolastico, i soli edifici di proprietà dell'istituto dove sono allocate le classi", senza specificare se la fattispecie rientri nel comma 1 o nel comma 2 dell'articolo 8 e dunque se si tratti di trasferimento in uso o in proprietà. Inoltre, il Consiglio di Stato con parere n. 1866 del 4 novembre 1998 ha stabilito che le norme citate non trovano applicazione per gli immobili che costituiscono l'azienda agricola facente parte dell'istituto tecnico agrario;
in data 25 febbraio 2014, con nota 376/14, l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha inoltre contestato la fondatezza delle richieste della Provincia di Siena, precisando che "si contesta recisamente la sussistenza nella fattispecie dei presupposti per l'invocata applicazione dell'articolo 8 comma 2 della

Legge n. 23/96 sia per quanto riguarda la villa sia a maggior ragione per gli uffici riferibili all'Azienda Agraria";
l'istituto tecnico agrario si è più volte reso disponibile, previa intesa con l'Agenzia del demanio, ad un accordo che preveda il trasferimento in uso gratuito, con vincolo irremovibile di destinazione, degli uffici e fabbricati adibiti ad uso scolastico. In tal senso l'ultima proposta è stata avanzata dall'istituto con atto n. 2181/A23 del 23 aprile 2014, e successivamente ribadita nella risposta alla domanda di mediazione n. 3371/A23, nella quale, peraltro, la scuola propone alla Provincia il trasferimento in uso gratuito anche dell'azienda annessa. Un suggerimento che ricalca alcuni precedenti verificatisi in passato in altri contesti territoriali. Ad esempio in Emilia-Romagna, dove la Provincia di Ravenna ha acquisito l'istituto agrario di Faenza e l'azienda agricola annessa in uso gratuito e non in proprietà, oppure in Toscana con i casi dell'educandato statale "SS. Annunziata" di Firenze o degli istituti d'arte "A. Pazzaglia" di Lucca e "G. Carducci" di Volterra. Il trasferimento in uso degli immobili costituisce, pertanto, la previsione ordinaria contemplata dalla legge n. 23 del 1996 e permette la costituzione di un diritto reale a favore della Provincia, che pertanto può assolvere i propri oneri manutentivi senza dover obbligatoriamente acquisire la proprietà;
ritenuto che la volontà di un complessivo smantellamento dell'istituto di istruzione superiore Bettino Ricasoli verrebbe provata, a parere degli interroganti, anche dal ritardato perfezionamento della convenzione tra il Comune di San Gimignano e la Provincia di Siena per il dislocamento e il funzionamento, a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e all'interno dei locali dell'istituto comprensivo statale "Folgore da San Gimignano" della scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo enogastronomico ed alberghiero. La firma della convenzione è stata approvata con deliberazione della Giunta provinciale senese n. 321 del 18 dicembre 2012, nella quale, appunto, si stabilisce la concessione in uso gratuito all'amministrazione provinciale dei locali all'interno dell'istituto comprensivo statale "Folgore da San Gimignano",
si chiede di sapere quali interventi, nell'ambito e nel rispetto delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, al fine di evitare il trasferimento a titolo di proprietà all'amministrazione provinciale di Siena dell'istituto tecnico agrario e dell'annessa azienda agricola "La Selva".
(3-01131)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIROTTO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
nell'ambito delle politiche europee sul tema clima-energia, l'efficienza energetica è considerata la strategia più efficace per l'adempimento degli impegni presi a livello internazionale e per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 e al 2030 posti in sede europea;
l'efficienza energetica deve essere vista alla stregua di un'attività infrastrutturale che, per l'impatto economico, sociale e ambientale che produrrà, è altamente strategica e, inoltre, "autoliquidante", in quanto il risparmio energetico ed economico che genera permette di ripagare l'investimento iniziale;
la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, prevedeva che la stessa dovesse essere recepita dagli Stati membri entro il 5 giugno 2014;
gli effetti che porterà la sua attuazione in Italia avranno sia valenza ambientale, per l'importante contributo della riduzione delle emissioni, sia economica, poiché si ridurranno i costi del sistema energetico dello Stato, sia occupazionale, in quanto ne deriveranno immediati incrementi del numero dei posti di lavoro;
il 18 luglio 2014 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 il decreto legislativo n. 102 del 2014 di recepimento della direttiva, in ritardo rispetto al termine indicato;
l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 norma le diagnosi energetiche ed i sistemi di gestione dell'energia;
considerato che:
il decreto non è stato corredato degli 8 allegati previsti dallo stesso e, pertanto, la normativa è inapplicabile, con la conseguenza di ritardare ulteriormente lo sviluppo economico italiano;
è, tra l'altro, stato attribuito all'Ispra un compito nell'ambito degli *audit* energetici da effettuare nel

settore privato a giudizio dell'interrogante non coerente con la natura dell'istituto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda promuovere iniziative al fine di pubblicare in tempi brevi gli allegati del decreto legislativo n. 102;
se risulti quali motivi abbiano spinto il Governo a riconoscere all'Ispra il ruolo attribuitogli nell'ambito delle diagnosi energetiche e dei sistemi di gestione dell'energia dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
(3-01132)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERRA, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MARTELLI, TAVERNA, MORONESE, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
da notizie di stampa ("L'Unione Sarda" del 15 luglio 2014, "LaPlanargia" del 14 luglio 2014) si apprende che la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta sulla campagna vaccinale contro la *blue tongue* ("lingua blu") del 2003-2004. L'indagine coinvolge 41 persone, tra cui dipendenti del Ministero della salute, dirigenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali di Padova e Teramo e *manager* di aziende farmaceutiche nonché alcuni dirigenti pubblici, relativamente ad alcuni reati connessi alla distribuzione e all'utilizzo dei vaccini, tra i quali l'aver diffuso la "lingua blu" attraverso l'impiego di un vaccino prodotto nella Repubblica del Sudafrica, senza una sperimentazione che ne valutasse gli effetti indesiderati sugli animali;
i dirigenti pubblici accusati di aver cagionato la diffusione della *blue tongue*, per siero conversione da virus vaccinale, provocando ingenti danni al patrimonio zootecnico nazionale, sarebbero Romano Marabelli, direttore generale del Dipartimento alimenti e sanità veterinaria del Ministero della salute, e Vincenzo Caporale, direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
oltre all'utilizzo di un vaccino risalente al 1947 che non avrebbe mai superato i collaudi di sicurezza in Europa, fatta eccezione per quelli effettuati dall'Istituto zooprofilattico di Teramo (centro di riferimento per le malattie esotiche a cui nel 2002 il Ministro della salute *pro tempore*, Girolamo Sirchia, aveva affidato le indagini), Marabelli, insieme ad altri dirigenti del Ministero e tre *manager* di aziende farmaceutiche, avrebbe imposto la vaccinazione contro il *virus* della febbre catarrale su tutto il territorio nazionale;
occorre, inoltre, rilevare che l'Istituto zooprofilattico di Teramo, a cui erano stati affidati i controlli e le indagini scientifiche, era anche vincitore della gara per l'importazione dei vaccini e della relativa tecnologia di produzione. Ne deriva, a parere degli interroganti, un verosimile conflitto di interessi. Lo stesso ente, quindi, importava il farmaco, lo studiava, ne valutava gli effetti e, successivamente, lo distribuiva. La campagna vaccinale aveva acquisito dimensioni importanti tanto da rendere necessario l'impiego di veterinari liberi professionisti che, con informazioni approssimative, procedevano alla vaccinazione degli animali a prescindere dal loro stato di salute. Gli effetti della somministrazione del vaccino sudafricano, ben presto, rivelavano le reali conseguenze dell'adozione del farmaco, che produceva una grande moria di animali in Sardegna e in Abruzzo, oltre ad un numero rilevante di aborti, alla perdita del latte e alla perdita di fertilità nelle pecore. Accadeva, quindi, paradossalmente che lo stato di salute più precario era riscontrabile negli animali vaccinati contro il virus;
secondo il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, Marabelli sarebbe stato il capo di una organizzazione che favoriva gli interessi della ditta farmaceutica Merial Italia SpA attraverso accordi illeciti stipulati con i suoi dirigenti, che prevedevano benefici economici, viaggi e finanziamenti destinati a centri di ricerca o all'organizzazione di convegni. Inoltre, attraverso una gestione dispotica e monopolistica dell'emergenza *blue tongue* sarebbe stata avviata la vaccinazione contro il virus della febbre catarrale su tutto il territorio nazionale imponendo, nonostante non ci fosse un'effettiva emergenza sanitaria, l'acquisto in esubero da parte del Ministero di 3.578.800 dosi di vaccino non utilizzate per le campagne vaccinali del 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009;
considerato che:

i vaccini anziché debellare la malattia negli allevamenti in realtà ne avrebbero favorito la diffusione;
l'epidemia ha causato una strage negli allevamenti sardi e ingenti danni agli operatori del settore determinando un grave danno economico per la Sardegna, quantificato in 2,5 milioni di euro;
risulta agli interroganti che i pastori sardi da oltre un decennio denunciano le anomalie che sono state evidenziate dall'indagine in corso. L'opposizione dei pastori alla vaccinazione fu strenua, ma inascoltata. Il coordinamento dei pastori sardi propose ricorso avanti il Tar del Lazio per bloccare la vaccinazione e presentò un esposto alla Procura di Cagliari per segnalare l'illegittimità della vicenda e la superficialità con cui questa era stata gestita. Si opposero alla campagna vaccinale anche alcuni veterinari, tra i quali Ignazio Piras che rischiò il licenziamento perché si rifiutò di vaccinare secondo un protocollo vaccinale che definì pericoloso e mortale per le pecore,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle dimensioni assunte dall'epidemia della "lingua blu" sul territorio nazionale ed in particolare in Sardegna;
quali urgenti iniziative di competenza, di concerto con le amministrazioni interessate, intendano adottare al fine di contrastare il diffondersi della "lingua blu";
se non ritengano necessario prevedere l'avvio di una procedura di risarcimento, al fine di fornire adeguata risposta alle richieste di aiuto che pervengono dagli operatori del settore.
(4-02533)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'ACMS era un'azienda pubblica con il 51 per cento delle quote della Provincia di Caserta e il 49 per cento del Comune di Caserta e di tutti i Comuni della stessa provincia;
nel marzo 2012 l'ACMS dichiarava fallimento, provocato non da debiti accumulati, ma da crediti mai riscossi, soprattutto dal Comune di Caserta, principale debitore dell'azienda;
nell'aprile 2012, senza alcun bando di gara e senza richiedere il certificato antimafia, la Regione Campania ha assegnato l'azienda pubblica alla privata CLP di Carlo Esposito che, nel luglio 2013, è stata colpita dal provvedimento di interdittiva-ostativa antimafia, emesso dalla Prefettura di Napoli, dopo aver vinto la gara di appalto per l'assegnazione del servizio sulla tratta dell'EAV bus;
la CLP ha continuato a gestire il servizio e i fondi pubblici, gestione prorogata fino al 31 dicembre 2014, avendo l'amministrazione regionale avviato una procedura per l'affidamento provvisorio del servizio pubblico a suo favore, nelle more dell'espletamento della gara per il servizio pubblico regionale;
in seguito a questa situazione il parco autobus di Caserta è quasi scomparso e il servizio pubblico viene effettuato con dei piccoli bus che, tra l'altro, impediscono di trasportare passeggini per bambini o persone affette da infermità;
premesso inoltre che:
l'accordo tra sindacati e aziende prevedeva l'assunzione di tutti i lavoratori, accordo che non è stato rispettato perché 16 lavoratori non sono stati reintegrati;
i lavoratori sono stati riassunti con un contratto privato per gli autoferrotranvieri, perdendo tutti i diritti maturati in anni di servizio pubblico e senza alcun rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria;
i sindacati lamentano un clima di intimidazione all'interno dell'azienda e sarebbero pertanto impediti nell'esercizio della loro funzione specifica di tutela dei lavoratori;
considerato che:
la messa in liquidazione dell'ACMS è da ritenersi un fatto anomalo, poiché aveva come oggetto una società interamente pubblica preposta alla gestione del servizio pubblico;
l'assegnazione alla CLP è stata effettuata dalla Regione Campania esautorando la Provincia di Caserta nella gestione di una sua funzione precipua;
la normativa vigente prevede che in caso di provvedimento ostativo la stazione appaltante, cioè la Regione Campania, sia tenuta a provvedere all'immediata revoca dell'appalto non appena ricevuta la

comunicazione ufficiale;
la Regione ha invece avviato una procedura per l'affidamento provvisorio del servizio pubblico, con riferimento al solo segmento di servizio gestito dalla CLP, senza previo riesame di un precedente provvedimento con cui aveva stabilito di non poter revocare il contratto in corso con la ricorrente, nonostante l'informativa antimafia, per garantire i servizi essenziali nell'interesse pubblico, qualora il soggetto che lo sostituiva non fosse stato sostituibile in tempi rapidi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato sui fatti esposti;
se non ritenga che si siano verificate anomalie, dal fallimento evitabile dell'ACMS all'assegnazione senza bandi di gara alla società CLP del servizio pubblico;
se sia a conoscenza del motivo per cui è venuto meno il sostegno istituzionale del Comune e della Provincia di Caserta per salvare l'ACMS;
perché la Regione abbia avviato una procedura per l'affidamento provvisorio del servizio pubblico a favore della CLP senza revocare il precedente provvedimento confermativo dell'affidamento provvisorio all'impresa ricorrente;
se siano noti i motivi per cui la Regione persiste nell'affidare il servizio dei trasposti pubblico alla società di Carlo Esposito, già noto alla Procura antimafia di Firenze che gli aveva notificato, nel gennaio 2012, un sequestro patrimoniale e che lo indica come prestanome del *clan* camorristico guidato da Giacomo Terracciano.
(4-02534)

CONTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che dall'anno 2011/2012 molti studenti di musica che hanno intrapreso, in qualità di privatisti, il loro percorso di studi musicali mentre era in vigore il "vecchio ordinamento" e ai quali dal 2011 è preclusa la possibilità di concluderli secondo l'*iter* intrapreso devono, per conseguire il diploma, necessariamente iscriversi ad un conservatorio e concludere gli studi secondo il "nuovo ordinamento" che, avendo equiparato i Conservatori a facoltà universitarie, vede articolarsi il percorso, dopo i corsi preaccademici, in un corso accademico triennale e uno successivo specialistico biennale;
considerato che:
il Tar del Lazio (sez. III), con due distinte sentenze, n. 10071/2012 e n. 1551/2014, ha già accolto il ricorso di una settantina di studenti privatisti ritenendo discriminata la loro posizione rispetto agli studenti interni ai conservatori e li ha ammessi a sostenere gli esami ai quali si erano candidati;
la prima di queste sentenze è stata impugnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dinanzi al Consiglio di Stato che, in via provvisoria, con ordinanza n. 1143/2013 Reg. Prov. Con. - 1416/2013 Reg. Ric., depositata il 27 marzo 2013, ha confermato l'ammissione degli studenti ricorrenti a sostenere, da privatisti, gli esami di compimento e diploma;
si profila nuovamente per altri studenti che vogliano concludere il loro percorso di studi da privatisti, secondo i programmi del vecchio ordinamento, di promuovere un nuovo ricorso al Tar del Lazio per essere ammessi a sostenere i loro esami; questo con notevole aggravio di costi per le famiglie, incertezze circa l'esito finale di questo percorso non essendosi il Consiglio di Stato ancora pronunciato in via definitiva e anche impegno di risorse da parte del Ministero e dei conservatori destinatari dei ricorsi;
ritenuto che la situazione di disparità di trattamento tra studenti del vecchio ordinamento interni ai conservatori e studenti privatisti evidenziata dai ricorrenti condivisa e rilevata dalla magistratura amministrativa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare una normativa transitoria che consenta agli studenti che si trovano nella situazione descritta di concludere il percorso di studi secondo quanto previsto dal "vecchio ordinamento".
(4-02535)

CASALETTO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che all'art. 19 del decreto-legge n. 91 del 2014, "taglia-bollette", per le piccole e medie imprese, spunta un nuovo aumento delle accise

dei carburanti che corrisponde a 140,7 milioni nel 2019, 146,4 nel 2020 e 148,3 dal 2021. Il tutto andrebbe a copertura della disciplina Ace, aiuto alla crescita economica, che detassa gli aumenti di capitale e gli utili reinvestiti;
considerato che, secondo la rilevazione mensile "Stacco Italia Accise" (su Iva e accise) di Assopetroli e Figisc (sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea e dal Mse), nel mese di maggio 2014 il prezzo della benzina in Italia è stato maggiore di quello dell'intera Europa di 25,9 centesimi al litro, di cui 24,7 centesimi dovuti alle imposte e 1,2 al maggiore costo industriale. Per quanto riguarda il *diesel* , invece, vi è un aumento di 24,9 centesimi al litro, con il peso del fisco a quota 24,2 a fronte di un costo industriale superiore di 0,7;
rilevato che:
uno studio di "Fair-fuel UK" evidenzia la connessione tra costo carburanti, Pil e occupazione: "A ogni aumento di accisa di 4 centesimi si perderebbero 35.000 posti di lavoro" e "lo 0,1% di Pil";
l'Unione petrolifera, nella relazione annuale 2014, evidenzia come il fisco abbia colpito in particolare i carburanti e l'automobile, con gravi effetti recessivi e senza alcun vantaggio per lo Stato che nel 2013 ha visto ridursi di oltre un miliardo di euro le entrate derivanti da accise e Iva sui carburanti;
ritenuto che una tassazione così elevata comporterà che i consumi di carburanti scendano ulteriormente, mettendo ancora in difficoltà i gestori degli impianti,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, specie nell'attuale momento di grave crisi economica, adoperarsi, per quanto di competenza, per agevolare una riforma strutturale della rete carburanti, abbassando i prezzi e facilitando condizioni eque e non discriminatorie.
(4-02536)

ZANETTIN - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'istituto comprensivo "Carlo Ridolfi" di Lonigo (Vicenza), sito in viale della Repubblica n. 6, eroga servizi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
per l'anno scolastico 2014/2015 è stata proposta dal dirigente scolastico, dottor Luca Saggioro, in accordo con l'amministrazione comunale, una riduzione dell'orario delle lezioni frontali in aula, per quanto concerne la scuola primaria, passando dalle 30 ore settimanali del primo quadrimestre alle 25 del secondo;
a tale riduzione di orario si aggiungono le ore perdute dagli alunni quando svolgono la disciplina dell'educazione fisica poiché, non godendo l'istituto di una propria struttura ginnica, si vedono costretti a frequentarla altrove con l'evidente dispendio di tempo;
i genitori degli scolari, a più riprese, hanno tentato di instaurare un dialogo con il dirigente scolastico per tentare di rimediare al problema reintegrando l'orario settimanale di 30 ore anche per il prossimo anno scolastico ma ogni sforzo è risultato vano;
il dirigente, dal canto suo, si è difeso affermando che la propria decisione sia in linea con quanto disposto dalla legge n. 240 del 2010 (legge Gelmini) in materia di riduzione delle spese di gestione e che l'intento della riduzione d'orario sia di distribuire in maniera più organica le risorse di personale a disposizione dell'istituto;
a giudizio dell'interrogante la soluzione preferibile sarebbe quella di applicare un criterio di gradualità che porti a regime il nuovo orario in 5 anni, partendo dalle classi prime,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla problematica sorta all'istituto comprensivo "Carlo Ridolfi" di Lonigo.
(4-02537)

CASALETTO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che numerosi sono i Comuni in Italia ufficialmente in dissesto. Ad Alessandria, città di 93.000 abitanti, il sindaco ha trovato debiti per 200 milioni di euro su un bilancio di 90 ed è stato costretto a dichiarare il dissesto. Anche a Caserta, 77.000 abitanti, il sindaco ha trovato 200 milioni di debiti e un *deficit* annuale di altri 24. Altri Comuni come Terracina, Latina, Velletri e decine di altri stanno liquidando i fornitori con somme fra il 40 per

cento e il 60 per cento di quanto scritto nelle fatture;
considerato che c'è poi una seconda categoria di enti costretti a rivedere le loro promesse ai creditori. Sono quelli in "predissesto", soggetti a quello che la legge chiama un piano di riequilibrio. In questa categoria rientrano circa 120 città, a volte con miliardi di debiti e milioni di elettori: fra queste Napoli, Catania, Messina, Reggio Calabria, Frosinone;
rilevato che la vigente normativa delle autonomie locali (decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni) ha introdotto il principio che gli enti dissestati debbano provvedere da soli al loro risanamento, senza alcun aiuto da parte dello Stato, e ha posto fine alla precedente situazione caratterizzata dal fatto che molti enti, pur non ricorrendone le condizioni, dichiarassero il dissesto al fine di poter usufruire degli aiuti da parte dello Stato;
ritenuto che:
tale principio, finalizzato ad evitare dissesti finanziari, dal sistema locale a quello centrale, ha reso però più difficile il risanamento degli enti territoriali in difficoltà, e ha inoltre portato gli amministratori locali ad essere meno propensi a dichiarare lo stato di dissesto dei loro enti, aggravando ulteriormente la situazione economico-finanziaria che li affligge;
a giudizio dell'interrogante occorre ripensare al modello di sviluppo italiano a livello locale e nazionale, secondo una logica d'intervento che punti a rivedere lo stile di vita, con l'obiettivo di ridurre drasticamente le spese correnti;
risulta all'interrogante che la lista ufficiale degli enti in dissesto non rispecchi l'effettivo numero di amministrazioni locali in condizioni critiche, e che nel prossimo futuro si possano avere sgradite sorprese per l'andamento dell'intera economia nazionale,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare iniziative di competenza al fine di aiutare gli enti ad attuare delle politiche di risanamento, anche con logiche di solidarietà nazionale, in modo da creare un minimo di incentivo a chi si impegni in un'azione di riequilibrio seria e documentabile;
se ritenga che si possa prevedere un piano pluriennale di ripristino dell'equilibrio economico e accedere ad un apposito fondo per un contributo straordinario di risanamento.
(4-02538)
LO GIUDICE, ALBANO, CASSON, CASTALDI, CIRINNA', D'ADDA, DIRINDIN, Elena FERRARA, GATTI, Rita GHEDINI, LAI, MANCONI, MASTRANGELI, ORELLANA, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SOLLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
i trattati fondamentali affidano all'Unione europea un mandato centrale nelle politiche contro ogni forma di discriminazione e nella promozione della piena uguaglianza fra tutti i cittadini;
il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1957 nell'ambito del Trattato di Roma, fa parte dei fondi strutturali dell'Unione europea ed è lo strumento principale per la creazione di maggiori e migliori opportunità di lavoro in Europa;
il FSE cofinanzia progetti in un ampio ventaglio di aree correlate al miglioramento delle opportunità lavorative e dell'inclusione sociale, secondo le priorità stabilite dagli Stati membri;
l'art. 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui fondi strutturali pone l'obiettivo di "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione";
l'art. 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE indica, fra le priorità di investimento relative all'obiettivo tematico "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione", la "lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità";
l'articolo 8 stabilisce che "Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite

all'articolo 3 e, in particolare, al paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple";

all'art. 4 prevede che all'obiettivo tematico di combattere l'esclusione sociale e l'eliminazione "di tutti i tipi di discriminazione" sia dedicato almeno il 20 per cento del totale delle risorse finanziarie a disposizione;

il meccanismo dei fondi strutturali prevede che tra istituzioni UE e Paesi membri si approvi un accordo di programma: ciascuno Stato membro concorda infatti, insieme alla Commissione europea, uno o più programmi operativi per i finanziamenti del FSE durante il periodo di programmazione settennale;

i programmi operativi definiscono le priorità di intervento delle attività del FSE e i relativi obiettivi: solo dopo l'approvazione dell'accordo di programma lo Stato, attraverso i programmi operativi nazionali (PON), e le Regioni, attraverso i programmi operativi regionali (POR), possono cominciare a investire;

l'accordo di programma, usando una specifica previsione dei regolamenti che parlano di "concentrazione tematica" (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1303/2013) consente agli Stati membri di individuare le priorità dei propri interventi, di fatto scegliendo tra i tanti obiettivi possibili quelli che meglio si adattano al raggiungimento degli obiettivi tematici;

considerato che:

l'Italia ha inviato all'esame dell'Unione europea una versione di accordo di programma che ha di fatto cancellato l'obiettivo tematico 9.iii) proposto dalle Regioni "Lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione di pari opportunità", non collegandovi nessun risultato atteso, mantenendo le pari opportunità solo all'obiettivo 9.i) con la formulazione "inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità";

dall'obiettivo 9 sono stati rimossi tutti i riferimenti espliciti alla lotta alla discriminazione, fatta salva una meritoria previsione di interventi per l'inclusione delle persone senza dimora e delle popolazioni rom, sinti e caminanti;

fra le conseguenze di questa decisione vi sarebbe un oggettivo indebolimento dell'azione del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali-UNAR del medesimo Dipartimento;

questo avviene nel contesto di un attacco politico sistematico proveniente da più parti nei confronti dell'UNAR e della sua azione in tema di politiche antidiscriminatorie relative alla popolazione LGBT;

si aggiunga a ciò che, a seguito della formazione del Governo Renzi, le deleghe in materia di pari opportunità e lotta alle discriminazioni non sono state assegnate;

l'Unione europea ha recentemente rinviato l'accordo di partenariato 2014-2020 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che il Governo italiano aveva inviato al suo esame;

in nessuna parte del documento appare l'espressione "orientamento sessuale" nonostante le esplicite previsioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

il documento richiama, ovviamente, la lotta alle discriminazioni in più parti ma, oltre a non essere mai indicato come *target* quello delle persone a rischio di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, le previsioni sono costruite in modo tale che le iniziative siano di fatto già stabilite;

il quadro appare ancora più chiaro al paragrafo 1.5.2 dell'allegato 1 che illustra l'applicazione dei principi orizzontali dei regolamenti, con particolare riferimento all'art. 7, e dove, tra le azioni considerate in linea con questo obiettivo, neanche una è esplicitamente riferita all'orientamento sessuale o all'identità di genere, mentre altri gruppi a rischio di discriminazione sono citati in modo esplicito;

l'assenza del richiamo esplicito alla priorità indicata dai regolamenti comunitari, l'utilizzo generico della dizione "non discriminazione" e la totale assenza anche solo per cenni ai lavori effettuati nel

periodo relativo al passato settennio in questo ambito hanno come conseguenza prevedibile la decurtazione di interventi specifici;
va aggiunto che, per alcune Regioni, essendoci una riduzione dei fondi complessivi a disposizione ed essendo aumentate in modo esponenziale le necessità che si ritengono poter essere coperte dai fondi strutturali, i primi ambiti a patire il taglio delle risorse saranno proprio quelli che mancheranno di un'esplicita previsione nei documenti di programmazione,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga che la lotta ad ogni forma di discriminazione debba essere uno degli obiettivi fondamentali nella programmazione delle politiche pubbliche e in particolare delle politiche sociali;
se non ritenga opportuno reinserire gli specifici risultati attesi accanto alla priorità di investimento FSE 9.iii) "Lotta contro tutte le forme di discriminazione e per la promozione di pari opportunità" nel nuovo testo che verrà inviato a Bruxelles;
se non ritenga di inserire esplicitamente nel testo l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra le cause di potenziale discriminazione che invece la normativa europea e i trattati europei già prevedono;
se risulti con quali fondi si intendano perseguire gli obiettivi della "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", predisposta e coordinata dall'UNAR e varata dal Dipartimento per le pari opportunità in applicazione del programma promosso dal Consiglio d'Europa "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", per l'attuazione e l'implementazione della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/REC(2010)5 adottata il 31 marzo 2010;
se non ritenga che, al fine di programmare e implementare le politiche antidiscriminatorie e di promozione delle pari opportunità, non sia utile assegnare a un Ministro le specifiche deleghe in materia.
(4-02539)
CARDIELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:
con delibera della Giunta comunale di Eboli (Salerno) n. 176 del 5 giugno 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del primo intervento a carico del Comune del programma di "riqualificazione urbana dei quartieri di via Buozzi e di piazza Regione Campania" denominato "restauro urbano", redatto dai tecnici del Servizio progettazione dell'ente, vistato dal responsabile unico del procedimento, ingegner Rosario La Corte, responsabile del Settore lavori pubblici, dell'importo complessivo di 3.634.893,53 euro, di cui 2.524.731,34 per lavori e 1.110.162,19 per somme a disposizione;
la spesa complessiva di 3.634.893,53 euro è finanziata con le risorse di cui all'accordo di programma sottoscritto con la Regione Campania in data 10 maggio 2011;
il programma di intervento è articolato in 3 sezioni: restauro urbano, intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in piazza Regione Campania e intervento di demolizione e ricostruzione dell'ex casa cantoniera, e mira alla riqualificazione degli spazi pubblici e alla riorganizzazione dell'assetto urbanistico, attraverso azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di vivibilità e di sicurezza urbana;
con contratto d'appalto repertorio n. 19 del 5 settembre 2013, registrato ad Eboli in data 5 settembre 2013 al n. 5409, i lavori sono stati affidati alla ditta Geo cantieri del geometra Leo Luigi, con sede in Sala Consilina (Salerno) in via Carlo Pisacane n. 7/bis, per l'importo di 1.836.411,75 euro, al netto del ribasso del 25,50 per cento offerto in sede di gara, oltre 59.749,13 euro per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di 1.896.160,88 euro, oltre IVA;
l'importo complessivo del primo lotto dell'intervento è pari a 2.485.878 euro, di cui 1.246.945 sono destinati al rifacimento di marciapiedi e cordoni, 65.658 ad opere edili, 422.566 per opere stradali, 238.863 euro allo smaltimento delle acque bianche, 137.486 alla rete idrica, 159.852 all'illuminazione

pubblica e infine 214.504 euro ad opere di arredo urbano e opere a verde;
i lavori sono stati consegnati in data 30 settembre 2013 come da verbale agli atti e sono regolarmente in corso, con uno stato di avanzamento complessivo pari all'87 per cento dei lavori complessivi;
con determina comunale n. 1156 del 15 luglio 2014 è stata imputata la spesa di stretta competenza comunale complessiva di 611.708 euro, IVA inclusa, al capitolo 2090A impegno n. 1042 RRPP 2012 del bilancio comunale 2013;
la Regione Campania, a mezzo di posta certificata dell'architetto Vizzino del Dipartimento programmazione, attuazione e monitoraggio in materia di riqualificazione urbana, ambientale e dei centri storici, ha chiarito che le risorse risultano impegnate contabilmente da 5 anni e necessitano della reiscrizione in bilancio, poiché si tratta di fondi "perenti";
ritenuto che:
la ditta appaltatrice, con grande senso di responsabilità e dedizione al lavoro, ha anticipato molte risorse ma entro pochi giorni dovrà inesorabilmente sospendere i lavori, rischiando un tracollo finanziario;
il danno per città di Eboli sarà rilevante, a causa di un cantiere fermo senza alcuna certezza sulla ripresa dei lavori;
anche altri Comuni, oltre a quello salernitano, attendono liquidazioni da parte della Regione Campania, pari a 32.000.000 euro aventi ad oggetto debiti contratti per lavori di riqualificazione urbana e simili,
si chiede di conoscere:
se risulti se i fondi, di stretta competenza regionale, pari a 1.700.000 euro, siano stati distratti su altri capitoli di spesa;
se risulti quali motivi ostativi impediscano la liquidazione al Comune di Eboli e agli altri enti;
quali iniziative di propria competenza il Governo intenda intraprendere per far sì che l'ente regionale ottemperi a quanto previsto dall'accordo di programma sottoscritto in data 10 maggio 2011.
(4-02540)

BELLOT - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
gli abitanti del bellunese osservano con preoccupazione crescente l'intensificarsi di un'insolita attività militare che interessa il loro spazio aereo dalla metà del mese di luglio 2014, probabilmente riconducibile ad esercitazioni alleate;
sono in effetti numerosi gli aerei da caccia che sorvolano a bassa quota il territorio bellunese, non di rado impegnandosi in manovre palesemente pericolose;
del crescente allarme della cittadinanza sono testimonianza i nuovi *social network*, sui quali persone sempre più inquiete inviano da giorni messaggi con richieste di chiarimenti da parte delle autorità;
molti interventi evocano la memoria della tragedia del Cermis e tutti invocano iniziative che contribuiscano a far cessare rapidamente le esercitazioni in corso, o quanto meno ad ottenere che gli aerei volino a quote superiori;
alla questione stanno prestando attenzione anche i *media* locali, come "Telebelluno", che ha anche mostrato filmati nei quali è possibile vedere le evoluzioni di un F16 di nazionalità imprecisata nei cieli del Cadore,
si chiede di sapere:
a quali cause sia ascrivibile l'eccezionale attività aerea militare che sta interessando da metà luglio i territori del bellunese;
quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per ottenere che il sorvolo delle zone coinvolte avvenga a quote più elevate e senza comportare manovre potenzialmente pericolose per la vita delle persone e l'incolumità dei luoghi.
(4-02541)

FASANO - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
con disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, in data 3 luglio

2014 è stato effettuato il sequestro preventivo dell'area posta in località Salicelle ad Afragola (Napoli), adibita, senza le prescritte autorizzazioni, a sito di stoccaggio di rifiuti, ad isola ecologica, a cantiere con ricovero di mezzi e relativi uffici, spogliatoi e servizi per gli addetti ai sevizi ambientali del Comune di Afragola in concessione al consorzio GECA/SIECO e a sito di conferimento dei rifiuti solidi urbani. All'esito di detto provvedimento il consorzio concessionario del servizio, l'interrogante presume d'intesa con il vertice politico dell'amministrazione comunale di Afragola, ha spostato il cantiere, dopo l'utilizzo temporaneo di un capannone non idoneo, nell'area di proprietà comunale (su cui insiste un ampio capannone coperto, posta sulla strada statale 87 Sannitica) che nel bando di gara era indicata come luogo su cui il concessionario doveva organizzare il proprio cantiere previo espletamento di tutti gli interventi idonei per adeguare l'impianto alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale. Nonostante gli oltre 10 mesi intercorsi dall'inizio del rapporto di concessione, della durata novennale, tra il consorzio ed il Comune nessun intervento è stato posto in essere nell'area da adibire a cantiere e rimessa per gli automezzi per i servizi ambientali;
l'area del cantiere, di proprietà comunale, ad oggi, risulta essere sprovvista di certificato di agibilità ed è praticamente non utilizzabile per l'uso programmato. Infatti, il Concessionario aveva l'obbligo di fare i necessari lavori di adeguamento della struttura: dallo sgombero di materiali depositati dai vecchi occupanti, al ripristino funzionale della rete idrica e fognaria, dei necessari servizi igienici e spogliatoi per gli addetti ai servizi ambientali, agli uffici operativi e di accesso al pubblico, nonché la sistemazione funzionale ed a norma dei piazzali e del capannone per consentire il deposito e la movimentazione dei mezzi per lo svolgimento dei servizi. Ad oggi, tutti questi necessari interventi non sono stati effettuati ma il cantiere risulta in uso, con i dipendenti che non hanno né spogliatoi né servizi igienici, e senza il necessario certificato di agibilità della struttura. Anzi, la struttura verrebbe utilizzata come sito provvisorio di stoccaggio dei rifiuti. Infatti alcuni automezzi di grossa portata che svolgerebbero il lavoro di raccolta nelle ore notturne, al termine del servizio, svuoterebbero i rifiuti nel sito, per liberare gli automezzi e renderli disponibili al turno mattutino. I rifiuti, poi, verrebbero trasferiti, da terra, con grossi bilici, in discarica. Tutte queste operazioni, illegali, non possono essere concesse in un sito che non abbia precise caratteristiche e che non sia stato preventivamente attrezzato ed autorizzato. Inoltre, a giudizio dell'interrogante, con la connivenza degli uffici comunali, dell'apposito nucleo ispettivo, delle locali forze dell'ordine e della Polizia municipale, la ditta concessionaria dei servizi ambientali effettuerebbe operazioni di trasferenza dei rifiuti (ossia lo svuotamento di mezzi di raccolta di piccole e medie dimensioni in automezzi di grande portata) per le strade cittadine in particolare in viale Unicef, di fronte al comando della Polizia municipale e della caserma dei Carabinieri, in via Saggese, all'altezza della rotonda, ed in via Arena, dopo il sottopasso autostradale, nel cantiere ex proprietà Sepe sulla strada statale 87, in palese contrasto con le norme legislative vigenti. Per le trasferente che vengono effettuate al termine degli interventi notturni (che sembrano non essere state autorizzate) è facilmente riscontrabile il meccanismo truffaldino messo in atto: infatti, gli ispettori del Comune firmano la certificazione FIR obbligatoria per legge, la mattina, autorizzando, di fatto, lo svuotamento in discarica (nel sito di Tufino) non degli automezzi che di notte hanno effettuato il servizio, ma di un grosso automezzo (tipo TIR) il quale con illegali operazioni di travaso dei rifiuti è stato riempito (l'interrogante si chiede come, dove, da chi e in base a quale disposizione) in modo che gli automezzi che hanno lavorato di notte, svuotati in tempo, possono ricominciare ad essere utilizzati di mattina, ed al termine del servizio si ripete la stessa operazione illegale di trasferimento di rifiuti in un grosso TIR, per poi mandarlo in discarica;
all'interrogante risulta palese un forte condizionamento dell'assessore per i servizi ambientali Salvatore Iavarone, dei dirigenti comunali responsabili e dei livelli politici locali da parte dell'attuale concessionario che, a quasi un anno dall'inizio del rapporto contrattuale con il Comune di Afragola, risulta fortemente inadempiente per molti obblighi contrattuali, senza ricevere alcuna reale contestazione da parte dell'ente locale e senza che sia iniziata una necessaria ed improcrastinabile azione di rescissione contrattuale, visto che vi sarebbero tutti i presupposti richiesti. A solo scopo esemplificativo si indicano le inadempienze più evidenti: 1) il concessionario non avrebbe costituito il

necessario e previsto parco di automezzi, in proprietà e dedicato al Comune di Afragola, per il quale riceverebbe, quale quota di ammortamento annuale (anche per le attrezzature previste in capitolato), 490.522,75 euro ai quali si aggiungerebbero 387.550 euro per la gestione degli stessi automezzi. In proposito, il termine temporale di 6 mesi, fissato nel capitolato per l'adeguamento del parco automezzi, sarebbe ampiamente trascorso. Inoltre sarebbe riscontrato che parte degli automezzi utilizzati per il servizio in passato sono stati utilizzati da altre ditte, anche interdette ai fini antimafia; 2) gli automezzi "nuovi di fabbrica di categoria euro 5", come indicato in sede di offerta, da destinare al Comune di Afragola avrebbero dovuto essere forniti di sistema GPS per avere la possibilità di tracciare, con sistema informatico, il percorso degli stessi ed attuare un controllo innovativo del servizio espletato. Tra l'altro questa impostazione è stata ribadita ed ampiamente articolata in sede di offerta di gara dall'attuale concessionario; 3) al concessionario verrebbero corrisposti 228.330 euro annui per l'acquisto di materiale di consumo (buste per la raccolta differenziata, scope, palette, detergenti e disinfettanti) ma risulterebbe assai carente la distribuzione di tali buste agli utenti e non si riesce a capire se le forniture siano corrispondenti a quanto stabilito nel capitolato; 4) In sede di offerta, l'attuale concessionario avrebbe formulato una serie di servizi aggiuntivi ed integrativi quali: raccolta di carcasse animali, raccolta di pannoloni e pannolini, raccolta di sorgenti luminose esauste, raccolta di siringhe, raccolta di rifiuti abbandonati, cancellazione di scritte murarie, rimozione di manifesti abusivi su mura cittadine, pulizia dei marciapiedi, pulizia delle fontane pubbliche, diserbo delle sedi scolastiche, spazzamento pomeridiano, spazzamento delle aiuole pubbliche, diserbo dei marciapiedi e delle strade, pulizia delle catidoie, tutti servizi che non risulterebbero eseguiti con grave danno per il decoro e l'immagine della città;

per quanto consta all'interrogante non risultano, in proposito, alcuna contestazione eseguita e nessun addebito attivato per i mancati servizi eseguiti. Una situazione di totale connivenza con il concessionario di cui sfuggono le ragioni, se non si vuole pensare ad accordi particolari che, in qualche modo, premiano "il non vedere" e "il non sanzionare" praticato dall'ente locale a tutti i livelli, politico e dirigenziale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che sia necessario attivare tutte le iniziative di competenza utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nella gestione dei servizi ambientali del Comune di Afragola, atteso che in un territorio, come quello della terra dei fuochi, anche le incombenze derivanti dall'emergenza ambientale risultano essere al centro delle attività della criminalità organizzata, come, peraltro è stato evidenziato anche dalle relazioni di scioglimento dell'assise cittadina di Afragola;

se il Ministro della salute ritenga cogente disporre, attraverso la locale ASL, tutte quelle attività di contrasto e di monitoraggio sanitario indispensabili per impedire la diffusione di un grave allarme sociale.

(4-02542)

NUGNES, MORONESE, PUGLIA, CIOFFI, CAPPELLETTI, PAGLINI, SANTANGELO, MOLINARI, FUCKSIA, SERRA, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, BLUNDO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia* -

Premesso che:

nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, il procuratore della Corte dei conti di Napoli, svolgendo la relazione annuale ha evidenziato i settori di intervento che presentano criticità;

il settore che secondo il procuratore presenta maggiori criticità è quello relativo ai finanziamenti pubblici ovvero l'economia assistita, definendolo "un settore di grande interesse che ha un impatto assai rilevante sull'economia regionale che, a causa delle ricorrenti deviazioni nell'attività di erogazione e di esecuzione dei progetti finanziati, non riesce a proporre nuove occasioni di produzione e di crescita. Anzi, aggrava la crisi". Inoltre il procuratore ha evidenziato che "le indagini avviate dalla Procura della Corte dei conti, avevano portato all'emersione di diffuse illegalità concretatesi, in moltissimi casi, in totale o parziale appropriazione dei contributi, senza alcuna realizzazione che

potesse giustificare la pubblica erogazione" (pagina 35 della relazione, punto 4);
inoltre, considerando che in alcuni settori l'imprenditoria privata veniva attivata solo per l'ottenimento della provvidenza pubblica, il procuratore ha specificato che quale causa principale del gravissimo fenomeno e "secondo le analisi a suo tempo fatte (ved. le requisitorie tenute per l'inaugurazione degli anni giudiziari 2012 e 2013) veniva indicata la mancanza e la cattiva organizzazione dei controlli effettuate dall'Amministrazione regionale";
relativamente alle società partecipate la relazione del procuratore della Corte dei conti di Napoli rileva che i trasferimenti di fondi dalla Regione a tali enti, al netto di quelli in favore della Soresa (Società regionale per la sanità SpA), sono stati pari, nell'ultimo triennio, a 1.320 milioni di euro e, solo nel 2012, a 393,87 milioni di euro;
considerato che la Procura contabile, prendendo spunto dalle numerose fattispecie di sperperi e di profittamenti intercettati negli ultimi anni, ha sollecitato la presidenza della Giunta regionale della Campania a porre in essere misure più efficaci di controllo atte non solo a reprimere le ipotesi criminose, ma anche ad indirizzare la propria azione di finanziamento con strumenti più incisivi che mettano in grado lo stesso legislatore regionale di poter meglio mirare e calibrare la propria attività;
considerato inoltre che risulta agli interroganti che la Regione Campania abbia 8.357,74 milioni di euro di debiti ed ogni anno corrisponda 468,63 milioni di euro di rata per estinguere un debito in oltre 30 anni, ammesso lo stesso non venga ulteriormente incrementato;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
la relazione rivela una preoccupante situazione amministrativa;
i finanziamenti pubblici, ovvero l'economia assistita, si traducono in grandi quantità di denaro pubblico senza prevedere alcun beneficio per i cittadini;
le ricorrenti deviazioni nell'attività di erogazione, così come definite dal procuratore, si traducono in una enorme cifra di soldi pubblici sottratti ai cittadini tramite tasse, tributi, *ticket*, accise, bolli, eccetera;
è auspicabile che il procuratore della Corte dei conti, rilevando dagli atti pubblici una situazione di ricorrenti deviazioni nell'attività di erogazione di soldi del cittadino, trasferisca detti atti anche al Procuratore della Repubblica per un'azione congiunta che appuri i rilievi penalmente perseguibili;
nonostante la Procura contabile rilevi sperperi e profittamenti e per reprimere le ipotesi criminose solleciti la presidenza della Giunta regionale a porre in essere misure più efficaci di controllo, è auspicabile che gli sperperi vadano contrastati con strumenti di controllo più incisivi, in particolare perché appare agli interroganti inusuale che un potere dello Stato, la magistratura contabile, solleciti un altro potere dello Stato, quello legislativo locale, a calibrare meglio la propria attività;
lo spreco ed il cattivo utilizzo del denaro pubblico non sono soltanto un reato, ma un delitto contro l'uomo, il suo diritto alla salute, all'istruzione, al benessere ed alla felicità,
si chiede di sapere;
se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire presso gli enti di competenza al fine di venire a conoscenza degli atti di indirizzo e controllo messi in atto dalla Giunta regionale della Campania per contrastare la cattiva organizzazione e il mancato controllo che hanno determinato gli sperperi e i profittamenti di cui parla il magistrato contabile;
se risulti che la Giunta regionale della Campania abbia segnalato alla Procura della Repubblica civile e penale gli atti esaminati dal magistrato contabile;
quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare presso le autorità di competenza affinché possa essere resa nota la corrispondenza intercorsa tra la Giunta regionale della Campania e la magistratura contabile di Napoli in merito alle questioni denunciate dalla stessa Corte dei conti partenopea.
(4-02543)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport): 3-01131, della senatrice Blundo ed altri, sul trasferimento della proprietà degli immobili dell'istituto tecnico agrario "Bettino Ricasoli" di Siena e annessa azienda agricola.

1.4.2.16. Seduta n. 290 (ant.) del 24/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

290a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 853 del 6 luglio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del***

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281,

1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le votazioni sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, volevo semplicemente stigmatizzare il fatto che le Commissioni 10a e 13a, da quel che mi riferiscono, hanno lavorato tutta la notte. Questo per dire che il decreto-legge competitività è un provvedimento estremamente importante e che deve essere valutato, mentre il disegno di legge che stiamo discutendo, ovvero questa legge costituzionale, andrà in vigore nel 2018.

Vorrei sottolineare che molti di noi stanno dando il meglio per poter andare avanti con i lavori, però voglio far presente che ci sono dei colleghi che sono rimasti in piedi tutta la notte, ed è giusto che anche i cittadini che ci ascoltano lo sappiano. Vorrei che anche lei prendesse atto di questa situazione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Idem)*.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Devo dire che è davvero un impegno notevole. La ringrazio per aver sollevato la questione perché credo che sia veramente meritorio aver lavorato anche durante la notte.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.14.

CRIMI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non essendo ancora trascorso il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,56).

Riprendiamo i nostri lavori.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.14, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.15.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

La scorsa seduta abbiamo effettuato votazioni elettroniche per tutti gli emendamenti all'articolo 1. Poiché questa mattina proseguiremo le votazioni degli emendamenti all'articolo 1, dal momento che ieri non le abbiamo terminate, io non ho nuovamente richiesto il voto elettronico.

Voglio sapere se la richiesta di effettuare le votazioni con il sistema elettronico devo ripeterla ad inizio di ogni seduta oppure se, una volta chiesta la votazione elettronica per tutti gli emendamenti presentati all'articolo, questa vale anche per le votazioni dei giorni successivi. Le chiedo una interpretazione autentica.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione elettronica è già stata avanzata dal senatore Crimi prima della sospensione della seduta.

GAETTI *(M5S)*. Mi perdoni, signora Presidente, ma forse non mi sono spiegato. Ieri abbiamo chiesto la votazione elettronica per tutto l'articolo 1. Ieri le votazioni degli emendamenti all'articolo 1 non sono state concluse e questa mattina abbiamo ripreso i lavori appunto con l'articolo 1. Quindi, ogni volta che

si apre la seduta bisogna richiedere la votazione elettronica per tutti gli emendamenti all'articolo?

PRESIDENTE. Esatto, senatore Gaetti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, in questo emendamento riprendiamo la questione che abbiamo affrontato ieri. Questo emendamento prevede l'abolizione della circoscrizione Estero, tema sul quale c'è stato un dibattito acceso, che ha dimostrato come la materia necessiti di un approfondimento, forse con un disegno di legge ordinario apposito.

Devo dire che le parole del senatore Micheloni, in particolare alcune che adesso ricorderò, sono state molto determinanti anche per il cambiamento, che ieri ho comunicato, rispetto alla posizione iniziale. Come Gruppo, abbiamo sempre sostenuto la nostra contrarietà rispetto alla circoscrizione Estero, proprio perché ritenevamo che fosse stata deformata nella sua iniziale logica. Effettivamente il senatore Micheloni ha fatto notare che se c'è un problema non è da ricercare nei senatori eletti all'estero, ma è da ricercare qui. Comunque i vizi di questo Paese, del modo di fare politica e di affrontare le elezioni in questo Stato si sono riversati anche sulla circoscrizione Estero.

Ma il problema non va affrontato eliminando la circoscrizione Estero, bensì eliminando le storture.

Più di una volta ho sentito lamentare le modalità di voto adottate nella circoscrizione Estero: pacchi di schede che arrivano già votate; sindacati, patronati e associazioni che fanno incetta di voti senza alcuna logica proposta politica. È a queste storture che dobbiamo dare una risposta. Il voto telematico - che qualcuno ha giudicato impossibile o comunque non previsto e in violazione di principi legati alla riservatezza e al voto diretto, per cui ogni cittadino deve poter votare personalmente - potrebbe essere un sistema capace di impedire le storture di cui parlavo prima. Se riuscissimo ad affidare questo voto a un sistema automatico ed elettronico, possibilmente gestito non all'italiana, come sempre in passato sono stati gestiti i sistemi elettronici, forse riusciremmo a bypassare tutte quelle *lobby* associative che cercano di fare incetta di voti all'estero senza una vera e propria proposta politica.

Per questo motivo voteremo contro l'emendamento 01.15, sottolineando però la necessità di affrontare la materia con un'analisi approfondita, magari prendendo in considerazione il disegno di legge a cui ha fatto riferimento il senatore Micheloni, e a firma credo anche della presidente Finocchiaro, da portare in Commissione per l'esame. Certo, però, se le Commissioni sono impegnate a stare dietro i capricci del Governo, tempo per affrontare questioni serie ce n'è poco. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, su questo argomento spesso si intrecciano ragioni che non sono di natura costituzionale con principi che invece trovano giustamente ospitalità in questo provvedimento.

Voteremo contro l'emendamento 01.15 perché se l'obiettivo dichiarato è una legislazione elettorale che non consenta abusi, ma la migliore valorizzazione del contributo di consenso che deve essere giustamente consentito agli elettori italiani residenti all'estero, l'intervento da fare riguarda la legge elettorale, e quindi un livello di legislazione diverso da quello costituzionale. In questo caso noi dobbiamo riaffermare pienamente il diritto dei tanti italiani che spesso non raggiungiamo, non consentendo a tutti loro di partecipare alle vicende della nostra e della loro terra come invece meriterebbero di poter fare.

L'argomento che si pone in questo emendamento, e che ci intrattiene, è lo stesso che stiamo sostenendo in via generale, ovvero: se deve esistere il Senato della Repubblica, se deve esistere un Parlamento (che non può che esistere in un sistema democratico), ciascuna delle Camere di quel Parlamento deve essere eletta dal popolo residente in Italia e dal popolo italiano residente all'estero. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e dei senatori Mussini e Zin)*. È su questo principio che noi stiamo facendo non ostruzionismo, ma una legittima battaglia di civiltà, una legittima battaglia politica. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC e della senatrice Mussini)*.

Non si può e non si deve liquidare il valore della partecipazione diretta del cittadino nella scelta del suo rappresentante. Non si può derubricare la nostra battaglia ad un'azione ostruzionistica di qualunque altro provvedimento, anche poco serio, che dobbiamo esaminare. Questa è la nostra Carta fondamentale, è il patto tra tutti i cittadini italiani che stanno in Italia e tra i tanti cittadini che in Italia non stanno perché sono stati costretti a cercare una loro condizione di vita accettabile in altri Paesi! La nostra emigrazione non è turistica: è un'emigrazione di necessità e ha una storia antica! Ha visto flussi di emigrazione ricorrenti negli anni e nei momenti di peggiore crisi economica e sociale del nostro Paese. Presidente, ci sono stati Comuni che si sono svuotati di uomini e donne che sono andati a lavorare in altri Paesi per poter sopravvivere! È per questo che noi abbiamo rispetto per tutti i migranti: perché è la nostra storia; è la storia di questo Paese.

Ieri ho visto un'agenzia che diceva che erano 100.000; ho visto numeri diversi: me li ha dati il collega Turano. Noi abbiamo una popolazione di italiani che opera fruttuosamente all'estero che è superiore alla popolazione italiana residente! Al milione e 600.000 sardi corrispondono altrettanti sardi in tutti i Paesi nel mondo: sono un milione e 600.000 migranti! Il paese di Tresnuraghes - lo voglio nominare - nella Provincia di Oristano si è svuotato agli inizi del secolo scorso e i suoi abitanti sono andati in più flussi a lavorare in Argentina. I nostri ragazzi negli anni della dittatura militare sono stati uccisi da quella dittatura, e noi dobbiamo avere rispetto per questo! Marras, il cognato del giovane sindacalista Mastinu, è stato falciato da una scarica di mitra in Argentina dai dittatori argentini! È stato falciato e ha lanciato la figlia per aria per evitare che venisse uccisa anche lei. Mastinu è un *desaparecido*; è stato buttato da un aereo! E noi non rispettiamo questa battaglia? Questi sono i morti della mia terra! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*. Mastinu era un giovane sindacalista portuale per il quale è stato fatto un processo, e diamo atto alla magistratura italiana per aver fatto quel processo e aver condannato all'ergastolo l'ammiraglio responsabile di quelle torture e atrocità e averne chiesto l'estradizione. Su quel processo si è poi fondata una nuova iniziativa politica e giudiziaria in Argentina. Questo è il sacrificio per affermare i diritti dell'uomo. A Tresnuraghes esiste un centro studi.

Non è ostruzionismo, è passione politica, quella vera. Lo dico ai compagni del Partito Democratico: quella stessa passione politica che insieme abbiamo nutrito e nutriamo in queste vicende! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signora Presidente, nell'esprimere voto contrario a questo emendamento vorrei approfittare della residua, seppur periferica, presenza del sottosegretario Delrio ai lavori dell'Aula per avanzare al Governo una proposta che trovo di buonsenso sulla scorta dell'analisi effettuata di questi emendamenti.

Questi emendamenti ripropongono la commistione tra leggi ordinarie e testo costituzionale. Ora, a più riprese abbiamo detto che è improprio inserire leggi ordinarie in un testo costituzionale o la logica di leggi ordinarie in un testo costituzionale per risolvere problemi che sono di altra natura rispetto a quella costituzionale.

La proposta che formulo riguarda quindi l'intero testo, e chiedo al Governo: non sarebbe più sensato, visto che quella logica si ripropone in altre parti dove vengono inseriti pezzi di testo che riguardano l'Italicum che si cerca di costituzionalizzare, sospendere i lavori di analisi del testo costituzionale e concentrare i lavori del Parlamento sull'Italicum affinché, risolti quei problemi, anche il testo costituzionale possa essere visto in modo più disincantato e scevro da condizionamenti che riguardano leggi ordinarie?

Ribadisco quindi - e concludo - la mia proposta e suggerisco, nel confermare il voto contrario su questo emendamento, che il Governo valuti la possibilità di sospendere i lavori sul testo costituzionale per passare all'esame dell'Italicum.

PRESIDENTE. Senatore Mauro, siamo in fase di dichiarazione di voto e il Governo ha già risposto, in

conformità con i relatori.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, che questa sarebbe stata la stagione delle riforme lo sapevamo, perché era iniziato il percorso già nella legislatura scorsa, dove avevamo addirittura un ministro per le riforme, il senatore Quagliariello. Egli aveva dato il via al percorso ed aveva portato a quest'Assemblea l'elaborato, un corposo volume, relativo al lavoro della famosa Commissione per le riforme costituzionali.

Quei tanti o quei pochi che hanno avuto la pazienza di leggere quel corposo volume hanno potuto prendere atto di quale alto valore scientifico avesse caratterizzato il dibattito, avendo quella Commissione coinvolto più di 40 professori di diritto costituzionale e di diritto pubblico.

Quei tanti o quei pochi che hanno avuto la pazienza di leggerlo avranno potuto notare che tale Commissione ha approfondito il tema del bicameralismo, perché quella era una specie di *input:* questo Paese deve riuscire a snellire i propri lavori, per cui deve specializzare le due Camere in modo da dotarsi di un procedimento legislativo il più efficace e più spedito possibile.

La soluzione su cui tutti i professori hanno potuto convergere consisteva nella specializzazione delle due Camere, con più sottili o sensibili differenze, e tutti hanno individuato una seconda Camera rappresentante gli interessi locali e delle autonomie, portatrici di valori d'area, che però non avrebbe dovuto influire nel rapporto di fiducia politico con l'Esecutivo: una Camera che dà la fiducia, una seconda Camera che porta interessi territoriali, oltre ad avere compiti e funzioni di controllo.

Ora, poiché una Costituzione vive mediamente trent'anni e poiché la Costituzione che andremo a modificare entrerà in vigore a fine legislatura - con la nuova legislatura presumibilmente o, come dice il *Premier*, nel 2018 - non si capisce perché il *Premier*, il presidente Renzi, abbia voluto dare un'inconcepibile accelerata, assumendo che la prima lettura del provvedimento debba essere completata entro l'8 agosto. Cosa succederà se si finisce invece il 10 agosto, a settembre o a ottobre? Non succederà assolutamente nulla, visto che la riforma entrerebbe in vigore addirittura fra quattro anni, al punto che il percorso iniziato dal Governo precedente si dava le stesse tempistiche.

Per quanto riguarda la circoscrizione Estero, voglio richiamare l'attenzione sul testo snello e veloce portato dal Governo. L'errore che il Governo fa in questo testo - indubbiamente la fretta non è buona consigliera - è di inserire i rappresentanti politici espressi dal territorio estero nella Camera dei deputati. Se il presidente Renzi avesse letto qualche atto della Commissione, si sarebbe reso conto che i professori - stante il fatto che la seconda Camera è rappresentativa di interessi settoriali, di zona, di area e di Paese - avevano consigliato che la circoscrizione Estero dovesse interessare esclusivamente il Senato e non la Camera che dà la fiducia, trattandosi della rappresentanza di una componente del Paese svincolata e lontana dal territorio, che non vive nel Paese, non ne conosce i disagi e non paga le tasse nel Paese. Ma che fiducia potrebbero dare questi rappresentanti ad un Governo? Più razionale sarebbe stato - ed era scritto nella relazione - che i territori fossero rappresentati nel Senato, con una rappresentanza extraterritoriale presente in Senato: questo era l'equilibrio che sarebbe emerso da un testo ragionato.

Leggiamo che il presidente Renzi scalpita perché vede che non riesce a mantenere quell'impegno, non riesce a vedere approdare la riforma secondo la tempistica che si è data. *(Applausi del senatore Consiglio)*. E fa una delle cose più sciocche e vigliacche che può fare un parlamentare: mettere l'opinione pubblica contro le istituzioni. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Minzolini e Mussini)*.

PRESIDENTE. Senatore, lei sa che l'opinione pubblica ha una sua autonomia, vero?

DIVINA *(LN-Aut)*. Presidente, sono conscio di ciò che sto affermando. Il presidente Renzi fa di tutto per mettere contro le istituzioni l'opinione pubblica, che vuole snellimento, rapidità e soluzioni. I problemi però non si risolvono, anzi, promette una riforma al mese e fa una sciocchezza al giorno. Mette il Paese contro le istituzioni, dicendo: «Quelli vogliono salvare le poltrone!». Ma noi vogliamo

salvare il Paese, un Paese che ha lottato per le libertà, contro la deriva cesarista che si sta instaurando: nessuno ha il coraggio di affermare verso quali soluzioni andiamo! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Un Presidente che telefona al Presidente della Repubblica lamentandosi che qua dentro si vuole perfino votare con voto segreto: ma scherziamo? Togliamo il voto segreto, togliamo la libertà; non votiamo il Senato, non votiamo la Camera: tutto è deciso dall'alto! *(Commenti del senatore Tomaselli. Repliche del senatore Palma)*. Ma che deriva prende questo Paese? Noi siamo d'accordo sul fatto che servono le riforme per snellire le istituzioni, non per svilirle! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Campanella e Mussini)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.15... *(Proteste)*.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, domando di parlare! Avevo chiesto di intervenire alzando la mano!

PRESIDENTE. Annullo la votazione. Le chiedo scusa, senatore Floris, non l'abbiamo vista. Comunque, avendo avuto i dieci minuti, bastava segnalarlo.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, avevo chiesto di intervenire sollevando la mano, ma evidentemente non sono stato visto da lei. Ritengo di dover insistere nell'intervento, perché...

PRESIDENTE. In dichiarazione di voto, giusto?

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Scusi, signora Presidente, ma abbiamo già votato, non è possibile!

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Chiedo ai presentatori dell'emendamento, colleghi Minzolini, D'Anna, Compagnone, Longo, Bruni, Bonfrisco, Milo e Tarquinio di ritirarlo, in quanto non lo ritengo... *(Proteste del senatore Casini)*.

PRESIDENTE. Senatore Casini, la prego.

CASINI *(PI)*. «Senatore Casini» niente! Ci sono delle regole, scusi!

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Senatore, io rispetto...

PRESIDENTE. Lei, senatore Floris, faccia la sua dichiarazione di voto, che la Presidenza pensa al suo ruolo.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Avevo dunque chiesto di ritirare l'emendamento, in quanto le motivazioni addotte da chi mi ha preceduto e la mia conoscenza diretta di tanti emigrati all'estero, che sentono di avere uno spirito fortemente italiano e sono desiderosi di partecipare alla nostra vita civile, mi portano a ritenere che tale spirito non possa essere mortificato dalla votazione di quest'emendamento.

Ne chiedo pertanto il ritiro, proprio per rispetto delle associazioni e di ogni singolo emigrato, ricordando peraltro che il problema dell'emigrazione è sempre più evidente in questo momento di crisi della nostra Nazione. Per questa ragione, chiedo al collega Minzolini di volerlo ritirare e di non sottoporlo al voto. *(Applausi del senatore Razzi)*.

PRESIDENTE. Lo ritira, senatore Minzolini?

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, a questo punto, rispetto al dibattito che abbiamo avuto...

PRESIDENTE. La prego, senatore, risponda.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Posso rispondere motivando la risposta?

PRESIDENTE. Sì: lo ritira?

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Sto dicendo che, rispetto al dibattito che c'è stato, lo ritiro, però vorrei fare soltanto un piccolo inciso rispetto a quanto si è fatto e detto finora. Credo che qui si stia affrontando con una certa attenzione ed una certa serietà l'argomento...

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi, ma l'emendamento è stato già illustrato e ritirato, pertanto possiamo passare agli altri.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Ma tanto poi parlerei subito dopo: quindi, se me lo fa dire adesso, non prendo più la parola.

PRESIDENTE. Sì, ma ora siamo su questo emendamento: se è ritirato, è ritirato.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Ma non posso fare una...?

PRESIDENTE. No, non è una dichiarazione di voto questa, ma di ritiro.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Posso dire una cosa soltanto?

PRESIDENTE. Veloce: ha un minuto.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Sarò velocissimo. Dato che stiamo affrontando con una certa serietà - indipendentemente dall'atteggiamento del senatore Casini - questi argomenti, vorrei ci fosse la stessa serietà da parte del *Premier*. Oggi, infatti, ho letto alcune sue dichiarazioni che mi hanno lasciato un po' perplesso. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Devo fare una proposta. Posso?

PRESIDENTE. No, senatore, la prego: non siamo in fase di discussione, quindi la farà in seguito, in occasione della sua dichiarazione di voto su un altro emendamento.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Ma ci metto trenta secondi. Perché mi fa riprendere la parola in seguito? *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 01.15 è quindi ritirato, mentre gli emendamenti 01.16, 01.17 e 01.18 sono improponibili.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Non riesco a capire...

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Ma non può...

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, questo emendamento è molto, molto semplice, perché puramente soppressivo, come si suol dire nel lessico del diritto parlamentare.

In particolar modo, esso si propone di abolire il Capo I e il Capo II della riforma proposta dal disegno di legge n. 1429. Benissimo. Perché siamo favorevoli a questa proposta emendativa? Di fatto, i Capi I e II della riforma cosiddetta Boschi-Renzi esprimono la filosofia dell'intento riformatore a tuttotondo. Pertanto, dichiarano espressamente la volontà di chi propone questa modifica della Carta costituzionale, al fine di ristrutturare gli equilibri parlamentari e le competenze e le facoltà attribuite al supremo organo di garanzia che, secondo la nostra Carta, è costituito - appunto - dal Presidente della Repubblica.

Ora, cos'è che ci garba poco in questo Capo I? Ormai sono state scritte, non pagine, ma monografie intere su come pesi e contrappesi, con il combinato disposto dell'Italicum (come è già stato ricordato da altri colleghi), verrebbero a saltare, con una miscela che, conclusivamente a questo processo, porterebbe in modo esplosivo a sbilanciamenti a favore del potere decisionale.

Alla fine degli anni Novanta, in alcuni suoi studi, Mimmo Losurdo ascriveva tali sbilanciamenti a una tendenza bonapartistitica presente in molte democrazie dell'Europa occidentale, non esclusa quella italiana. Losurdo ravvisava nel berlusconismo il fenomeno politico-sociale che meglio incarnava tale deriva; tuttavia a me sembra che, a questo punto, anche il renzismo possa essere considerato con tratti molto simili al berlusconismo. Dico questo perché nella composizione del Parlamento, per come interviene il Capo I della riforma, si realizza un evidente squilibrio a vantaggio di una Camera, che rimane numericamente inalterata, cioè la Camera dei deputati, al fine di consentirle una palese supremazia sull'altra Camera, cioè il Senato della Repubblica (che prima doveva essere il Senato delle autonomie oppure delle istituzioni territoriali), che per ragioni numeriche e quindi quantitative viene assolutamente condannata all'irrilevanza nei confronti della prima Camera.

Ad un attento osservatore non può sfuggire che i rapporti quantitativi costituiscono le premesse su cui fondare passaggi qualitativamente importanti. Il depotenziamento numerico e pertanto quantitativo del Senato di per sé costituisce un rafforzamento implicito dell'altra Camera. Ad esempio, tutti i nostri

organismi di garanzia eletti dal Parlamento in seduta comune verrebbero ad essere alterati, modificati e - mi si lasci dire - sviliti perché, non una Camera, ma - preciso - una Camera eletta con una legge elettorale decisamente maggioritaria e decisamente funestata da un premio di maggioranza abnorme consentirebbe ad una forza capace elettoralmente di rappresentare la maggior minoranza presente nel Paese, ma dotata di una forte struttura organizzata, di fare l'*en plein*, come si suol dire, di prendersi tutto. Dunque, il Presidente della Repubblica verrebbe ad essere monopolizzato da chi magari potrebbe ottenere il 20-25 per cento o poco più dei voti, e altrettanto il Consiglio superiore della magistratura; la Corte costituzionale risentirebbe ancor più di questi rapporti numericamente assai infelici, perché - appunto - la logica del maggioritario permeerebbe di sé il Parlamento tutto, sottraendo allo stesso rappresentatività e indirizzandolo verso il mito - che a nostro avviso è un falso mito - della governabilità. Quest'ultimo è un mito che richiama il decisionismo, che un tempo si insegnava nelle scuole e nelle università italiane, e che dovrebbe essere ricondotto all'alveo della tradizione culturale e politica della destra, della destra dell'uomo forte che, comunque, vuol fare e vuole agire.

Queste parole le spendo affinché (non mi interessa se alla mia sinistra o alla mia destra) chi ha veramente a cuore la democrazia come dimensione dell'ascolto reciproco e come dimensione della decisione che vi è maturata ascoltandosi e dialogando con gli altri per poi ottenere una decisione il più possibile condivisa faccia appello a quei valori, che un tempo erano di tantissimi in quest'Aula, affinché su questo emendamento si possa trovare una convergenza che non sia baricentrica nel movimento, ma policentrica. Il Parlamento ha infatti necessità di rappresentare quel pluralismo culturale antropologico, sociale, economico, politico e anche storico che di per sé rappresenta il nostro Paese.

Noi, secondo la nostra Costituzione, siamo un Paese uno ed indivisibile, ma non vorrei che a seguito di questa riforma tale unità possa diventare un'univocità che non dà voce alle minoranze, perché un Paese è ricco nella misura in cui riesce a valorizzare il paradigma della «biodiversità», e quindi la capacità di raccogliere per sé e per le proprie istituzioni le voci, anche le più discordanti possibili, che arricchiscono il dibattito culturale e politico e che non lo mortificano.

La diversità è motivo di ricchezza per chi è sinceramente democratico, pur nel rispetto della coerenza nei confronti dei principi fondatori dello stesso stare insieme, il cosiddetto patto fondativo su cui si regge ancora oggi una Repubblica che ha vita così giovane. Se noi dimentichiamo questa lezione, che ci viene lasciata anche da chi si è speso per la guerra di resistenza, daremo credito a chi sposa la filosofia per cui l'importante sarebbe decidere e questa filosofia, già nel 1921 e nel 1922, ha prodotto esiti che tanti ricordano e che vorrei sommessamente ricordare all'Aula.

Per quanto riguarda la soppressione del Capo II, torno a ripetere che anche all'interno di chi è voce della maggioranza (e pertanto il Partito Democratico) ci sono state intelligenti prese di posizione da parte di senatori che hanno inteso presentare emendamenti affinché la stessa...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MORRA *(M5S)*. ...elezione del Presidente della Repubblica venga ad essere una procedura - dovendo subire questa imposizione della riforma con tali modalità - allargata quanto meno agli europarlamentari, e cioè a eletti secondo modalità proporzionali, per contrastare una deriva maggioritaria e decisionista che forse, in maniera allucinata (questo non lo debbo decidere io), alcuni potrebbero ricondurre ad una svolta autoritaria.

Son convinto che questo non è nelle intenzioni dell'Esecutivo, ma appunto per questo motivo, per fugare dubbi, per fugare perplessità, perché non accogliere questa semplice soppressione dei Capi I e II del disegno di legge n. 1429? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, siccome l'emendamento 1.1 - come è stato appena ricordato - è soppressivo dei Capi I e II, quindi non di un punto specifico ma dell'impianto generale della riforma (o, almeno, della parte contenuta nei due primi Capi), questo mi consente di fare

qualche riflessione generale, se posso dire così, visto che per l'appunto l'emendamento chiede al Governo e alla maggioranza parlamentare di fare un passo indietro, di fermarsi non semplicemente sul singolo punto ma - insisto - sull'impianto complessivo che è stato immaginato per questa riforma.

Lo dico con pacatezza ai miei colleghi, ai colleghi della maggioranza parlamentare e in particolare ai senatori del Partito Democratico. Vi chiedo di riflettere su un punto: il clima che è stato costruito in questi anni - che ha fatto sì che in questo Paese il Parlamento della Repubblica sembri il principale avversario di tutto, della democrazia, del cambiamento, della buona politica - è stato costruito per l'appunto in maniera molto sbagliata, dal mio punto di vista, ed è stato anche utilizzato spesso come una vera e propria arma di distrazione, per non parlare degli altri problemi del Paese.

Ebbene, con questo clima, se questa riforma fosse stata fatta in maniera più seria e organica, voi, maggioranza parlamentare, dovreste avere con voi il 99,9 per cento del Paese. Come fate a non riflettere, nel corso di queste ore, sul dato che non vede invece alcun sondaggio, alcuna rilevazione, esprimere consenso per questo tipo di operazione che state facendo? Con il clima che c'è avreste dovuto avere il 99 per cento; se non avete nemmeno il 51, dovete riflettere. Dovete riflettere sul fatto, per esempio, che la popolazione di questo Paese pensa probabilmente che, se proprio bisogna fare una riforma per superare il bicameralismo perfetto, o la si fa bene, o la si fa seriamente, oppure il Senato è meglio abolirlo del tutto! *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Minzolini e Consiglio)*. Invece, quest'idea di un «senaticchio» che sostanzialmente non risponde alle esigenze del Paese evidentemente viene profondamente messa in discussione.

Quando leggo, come avviene quotidianamente, di essere tacciato io e quelli che, come me, nel corso di queste ore stanno facendo una battaglia parlamentare, di essere ostruzionisti, di essere frenatori professionisti, di essere nemici del cambiamento, finanche di essere burocrati - come ho letto questa mattina - voglio chiedere a voi: è possibile che vengano utilizzati questi argomenti nella dialettica parlamentare? È possibile che venga agitato lo spauracchio delle elezioni anticipate come se questo potesse diventare un modo per dire all'opposizione di stare zitta dinnanzi ad un processo che non si condivide?

Presidente, la domanda che faccio a quest'Assemblea è allora la seguente: chi sono i veri ostruzionisti in questa vicenda? Chi è il vero ostruzionista? Chi sta utilizzando le regole della democrazia e dei Regolamenti parlamentari per cercare di bloccare una riforma sbagliata che non porterà giovamento a questo Paese, oppure chi non vuole discutere, chi non vuole nemmeno provare a cercare punti di mediazione rispetto ai quali immaginare forme di consenso molto più larghe?

È un punto di fondo ed è una domanda politica che faccio a quest'Assemblea, e faccio davvero un appello: fermatevi, perché altrimenti ne risponderete voi, e sarà il vostro ostruzionismo ad assumersi il prezzo di una battaglia politica veramente molto sbagliata. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Orellana e Mussini)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, voterò contro l'emendamento 1.1 presentato dai colleghi del Gruppo Misto-SEL, perché sono convinto che sia necessario fare queste riforme, ed essendo noi persone serie, credo che da questo punto di vista cancellare i Capi I e II significa cancellare buona parte della riforma.

Noi siamo persone serie, ma comincio a immaginare non lo sia il *Premier,* perché non può continuare, come diceva il collega De Cristofaro, a spargere veleni messi lì a caso, aggiungendovi falsità e menate, perché di questo stiamo parlando. Molto spesso si può avere questo atteggiamento nel tentare di istigare l'opinione pubblica, ma qui stiamo arrivando al massimo della falsità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Leggo le sue parole sul «Corriere della Sera» di oggi (senza contare che se la prende anche con Grasso, ma lasciamo perdere): «Perché è chiaro che gli ostruzionisti non le vogliono (le riforme). A quelli non interessa niente dell'elettività, a loro interessa solo dell'identità». Poi continua con altre menate che non sto qui a ripetere.

Il punto qual è? Voglio che sia chiaro alla Presidente e all'opinione pubblica che se il *Premier* dovesse decidere per l'elettività, questo problema non esisterebbe più. *(Applausi dal Gruppo M5Se dei senatori Buemi e Mussini)*. Noi, cioè, potremmo portare a casa questa riforma nel giro di una settimana. Il problema, quindi, riguarda lui. È inutile che cerchi di scaricare su altri un ostruzionismo che nasce dal suo atteggiamento chiuso e rigido su una questione su cui - come ha detto giustamente il senatore De Cristofaro - l'opinione pubblica è schierata. Se, infatti, si pone la questione nei termini corretti, cosa dice l'opinione pubblica? Dice che, tra abolizione o non abolizione del Senato, preferisce l'abolizione (e noi siamo d'accordo). Che cosa dice l'opinione pubblica tra un Senato dei nominati e un Senato elettivo? Preferisce a stragrande maggioranza il Senato elettivo.

Su questi argomenti ed atteggiamenti che non sono i suoi - posso rivendicare una certa serietà, perché da quando è cominciato l'esame della riforma costituzionale ho tenuto sempre questa posizione - dovrebbe fare solo un passo in avanti. Il vero ostruzionista, perché va contro la volontà dell'opinione pubblica e del Senato, indipendentemente dai ricatti fatti, è il Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII eM5S e del senatore Giovanardi)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, pensando di dare un piccolo contributo ai lavori del Senato, annuncio che faremo dichiarazioni di voto su quasi tutti gli emendamenti che verranno posti in votazione. La prego, quindi, di dare mandato ai Segretari di guardare dalla nostra parte ogni volta che si passerà alla votazione di un emendamento. *(Applausi dei senatori Santangelo e Martelli)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, da parte del Gruppo GAL annuncio il voto contrario all'emendamento 1.1 presentato dai senatori di Sinistra Ecologia e Libertà, non foss'altro perché ci troviamo a giocare una partita in un contesto abbastanza distratto quale quello dell'opinione pubblica italiana ed anche abbastanza disinformato. Rilevo, infatti, dalla lettura di determinati giornali, da sinistra a destra, sostenere la mistificazione che noi in questa sede stiamo difendendo la poltrona, e non il diritto del popolo a scegliersi i parlamentari. Oggi, infatti, non conta tanto quello che si fa in quest'Aula, ma ciò che fuori di essa viene rappresentato all'opinione pubblica.

Il senatore Minzolini ed anche altri colleghi sono già intervenuti al riguardo. Io aggiungo che ieri sera, per ingannare il tempo, ho esaminato la vicenda della legge Acerbo, la quale presenta spaventose analogie con quella al nostro esame. Anche in quel caso la soglia era del 25 per cento, ed è del 25 per cento il rapporto tra il 37 per cento di maggioranza dell'Italicum con circa il 61 per cento di persone che si recano al voto. Questa volta, però, si è riusciti a fare peggio. Il giovanotto fiorentino, che è un grande comunicatore e si rivolge ad un Paese già ontologicamente distratto rispetto alle vicende parlamentari, è riuscito a fare peggio. Acerbo, che era Sottosegretario all'interno del Governo Mussolini, ebbe almeno la cautela e il buon gusto di riunire, nel preparare la legge, un gruppo di saggi, che non erano i D'Anna della situazione, tanto per capirci: c'erano un certo Francesco Saverio Nitti, un certo Salandra e un certo Giolitti. Quindi, anche sotto il Governo di Benito Mussolini si ebbe l'accortezza di partecipare alle forze parlamentari la delibazione prima e la presentazione poi, alla Camera, di una legge che ovviamente era liberticida.

Qui il problema, quindi, come diceva il collega Minzolini, non è che si vuole perdere tempo; anzi, votiamo contro l'emendamento di SEL proprio perché noi vogliamo le riforme. Se fossi Carneade, che era il capo degli scettici, ovvero di quei filosofi che sostenevano con pari perizia la tesi e l'antitesi, mi domanderei: qual è la priorità in questo Paese, in cui aumentano a decine di migliaia i disoccupati, dove il debito pubblico aumenta di una cinquantina di miliardi al mese, dove tutto è al collasso, al di là dell'autostima del Presidente del Consiglio? Qual è la priorità? Quella di andare a riformare il Senato, quando noi abbiamo oltre 60.000 componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato, i cui emolumenti assommano a cento volte quelli dei parlamentari, deputati o senatori che

siano? *(Applausi della senatrice Simeoni)*.

A parte questa retorica, domando a voi e a me stesso: dove affonda la testardaggine, la volontà tetragona del Presidente del Consiglio di non inserire la parola «elettività» all'interno di un progetto di riforma costituzionale? Non lo si capisce se non si fa un po' di dietrologia, che è quella di portarci a votare, non appena approvata questa riforma, che deve essere realizzata in fretta e in furia, nel nome e per il bene del popolo italiano, con l'Italicum che non ha le preferenze.

Ieri il professor Ainis, sul «Corriere della Sera», ci dimostrava che basterà la maggioranza alla Camera più ventisei senatori per eleggere il Presidente della Repubblica. Il Senato, così com'è concepito, è a maggioranza renziana o di sinistra, già con l'attuale geografia.

Signori, io sono stato deputato per due anni e mezzo, e ho sentito i Franceschini, i Fassino, i Di Pietro invocare la libertà e la democrazia contro il caimano, lo psiconano, il peronista, il pericolo per la democrazia impersonato in Silvio Berlusconi, che all'epoca era la fonte di ogni nequizie e di ogni sfacelo che era accaduto o che poteva accadere. Domando quindi ai colleghi del Partito Democratico: avete subito una trasformazione genetica, siete stati investiti da radiazioni *(Applausi dal Gruppo M5S),*siete una mutazione politica e biologica al tempo stesso di quelle persone? Voi assistite inermi ad un tentativo, per mero scopo partitico, di sopprimere un elementare diritto, quello degli elettori di scegliersi i deputati e i senatori, perché stavolta vi conviene. Ma allora quelle *demi-vierge*, quelle mezze vestali della democrazia, che ci ammonivano ad ogni piè sospinto sul pericolo del berlusconismo, che fine hanno fatto? È questo l'interrogativo.

Ovviamente voi volete profittare di un popolo distratto che - passatemi il termine greve, ma molto significativo - ci ha schifato come classe politica. In venti anni, a furia di mettere fango nel ventilatore per sbarrare la strada a Silvio Berlusconi, avete infatti delegittimato le istituzioni e la politica, e oggi sfruttate quella disattenzione e quel rigetto verso la politica per turlupinare quella restante parte del popolo italiano che invoca la democrazia. Di questo si tratta. Hai voglia a dire: «Io mi posso dimettere e vi sfido a dimettervi». Sciogliamolo noi il Senato! Dimettiamoci tutti quanti e andiamo a casa! *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-ILC e Misto-MovX e del senatore Volpi)*. Inserite all'interno di questa legge la soppressione di ogni emolumento, compreso quello del Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Pepe).*Non siamo degli straccioni, cara *madame* Verdurin!

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore D'Anna.

D'ANNA *(GAL)*. Concludo, signora Presidente.

Non viviamo di politica, dietro di noi c'è una professione, c'è un decoro, c'è una dignità, e non sarà uno sbarbatello a cui piace piacere che si metterà - con altri «Nazareni» o da solo - la democrazia di questa Nazione sotto i piedi! *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX).*

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, vorrei dichiarare il mio voto, che non è un voto in dissenso, perché come dicevo ieri al presidente di turno, il presidente Gasparri, il Gruppo Misto, per sua costituzione, non è composto da soggetti politici omogenei. Quindi farò la mia dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, che sarà di astensione. Si tratta infatti di un emendamento molto esteso, visto che riguarda due Capi interi del disegno di legge di riforma, e dunque non vorrei che un mio eventuale voto favorevole potesse essere confuso da qualcuno con il desiderio di non voler riformare assolutamente e in alcun modo la Costituzione.

Come è stato detto da tanti colleghi, anche dallo stesso senatore De Cristofaro, c'è da parte di tutti la volontà di riformare la Costituzione. Per questo motivo vorrei astenermi, per dare un'indicazione di questo tipo: vogliamo fare le riforme, e quindi non vogliamo cancellare, con un emendamento solo, ben 20 articoli - se ho fatto bene i conti - che corrisponderebbero al Capo I e al Capo II.

PRESIDENTE. In questo momento stiamo discutendo della soppressione del Capo I. Il Capo II viene dopo.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Il concetto resta il medesimo, signora Presidente. Quindi la mia contrarietà

o il mio favore sul testo del disegno di legge li esprimerò più compiutamente e più puntualmente nei vari emendamenti che intervengono sul testo in maniera più precisa, e direi che ce ne sono abbastanza.

In conclusione, sta passando tra i nostri concittadini l'immagine di un Senato che si è barricato per difendere le sue prerogative e la sue indennità, secondo una visione che secondo me non corrisponde alla realtà. Da parte di tutti c'è buona volontà. Purtroppo si è partiti in fretta, facendo una trattativa generale e globale tra tutti i membri del Senato, prima in Commissione e poi in Assemblea, e mettendo purtroppo delle pregiudiziali; soprattutto all'inizio è stato il Governo, che ha messo i famosi quattro paletti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Orellana, perché per il suo Gruppo ha parlato il senatore De Cristofaro.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Chiedo un po' di...

PRESIDENTE. Le stiamo già dando un po' di elasticità: la invito a concludere.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Dunque sta passando questa immagine per cui saremmo chiusi al cambiamento. Invece, in questa trattativa, come giustamente succede in un Parlamento come quello italiano, si parte con le questioni pregiudiziali, che sono quei quattro paletti che non si possono in nessun modo scalfire e sui quali non si può neanche ragionare.

In particolare, come è stato detto dal collega Minzolini prima, e tante altre volte in discussione generale, c'è il famoso nodo del Senato elettivo. Io spero che, invece, su questo punto possa esserci una forma di ragionevolezza.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, io devo constatare anche questa mattina l'andamento dei nostri lavori. Sono stati esitati due emendamenti e siamo in Aula da un'ora e mezzo. *(Commenti del senatore Crimi)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, le ricordo che tutti hanno il diritto di intervenire.

ZANDA *(PD)*. Ieri abbiamo lavorato dalle 16 alle 19 e abbiamo affrontato tre emendamenti. Sempre ieri, e anche nei giorni precedenti, avevo già fatto ripetuti appelli a tutti i Gruppi perché venissero ridotti gli emendamenti.

Anche questa prima parte del dibattito conferma che questo è possibile. Questi cinque emendamenti che abbiamo discusso riguardano temi che possono essere anche riassunti e trattati senza dilungarci in successive discussioni sulla medesima materia.

Vorrei quindi chiederle, signora Presidente, di richiedere al presidente Grasso la convocazione di una riunione della Conferenza dei Capigruppo perché in quella sede, che è una sede politica nonché quella istituzionalmente deputata a questo obiettivo, vorrei nuovamente ripetere l'appello affinché i Gruppi prendano atto della situazione che si sta creando e, insieme, si possa riflettere su quali siano le strategie possibili per dare al dibattito tutto lo spazio che serve a renderlo costruttivo, ma anche conclusivo.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, il presidente Grasso sta sicuramente seguendo la seduta. In ogni caso, la Presidenza si farà carico di comunicare la sua richiesta.

BISINELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatrice Bisinella, ma in diretta il Presidente ha informato che chiede di sospendere i lavori e che è convocata immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

Io rispetto la volontà del Presidente e sospendo pertanto la seduta fino al termine della Conferenza dei Capigruppo. *(Vive proteste dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

(La seduta, sospesa alle ore 10,58, è ripresa alle ore 13,07).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

I lavori della Conferenza dei Capigruppo sono stati aggiornati. Si è pertanto convenuto all'unanimità di togliere la seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,07)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)
EMENDAMENTO 01.14 E SEGUENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.14

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, VOLPI, CENTINAIO, CANDIANI, DIVINA, STEFANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO

Respinto

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione il secondo periodo del terzo comma è soppresso».

01.15

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, VOLPI, CENTINAIO, CANDIANI, DIVINA, STEFANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO

Ritirato

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a: "determinati dalla legge"».

Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

01.16

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Improponibile

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)

1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge"».

01.17

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Improponibile

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione)

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza"».

01.18

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI

Improponibile

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione)

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza"».

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

EMENDAMENTI

1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA
Sopprimere i Capi I e II.

1.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA
Sopprimere il Capo I.

1.3

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI
Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

1.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA
Sopprimere gli articoli da 1 a 20.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Ghedini Rita, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Ruvolo, Stefano, Stucchi e Vicari.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 22 e 23 luglio 2014, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni approvate - ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento - dalla 14a Commissione permanente nella seduta del 9 luglio 2014:

sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) (Atto comunitario n. 19) (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 9);

sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM (2014) 38 definitivo) (Atto comunitario n. 23) (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 10);

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM (2014) 130 definitivo) (Atto comunitario n. 25) (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 11);

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla" (COM

(2014) 154 definitivo) (Atto comunitario n. 26) (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 12).

I predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli Affari europei, con lettera in data 18 luglio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - sette comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e due comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2123 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il cattivo recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti d'imballaggio - trasmessa alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 92);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2125 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico - trasmessa alla 12a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 93);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2147 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia - trasmessa alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 94);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2171 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la situazione dei minori non accompagnati richiedenti asilo - Presunta violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE - trasmessa alla 1a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 95);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2089 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la cattiva applicazione della direttiva 2003/59/CE relativa alla formazione periodica dei conducenti per il trasporto di beni o passeggeri - trasmessa alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 96);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2116 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la cattiva attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida - trasmessa alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 97);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/4075 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia - trasmessa alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 98);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2008/2097 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato, concernente la non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario - trasmessa alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 99);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2140 dell'11 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato, concernente il mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna - trasmessa alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 100).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti ha inviato la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dai volumi I e II

dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XIV, n. 2).

Interrogazioni

RICCHIUTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:

la capacità di riscossione dei Comuni italiani (intesa come idoneità pratica di un Comune a incassare le entrate proprie previste all'inizio dell'anno) è analizzata dal rapporto "OpenBilanci", servizio di "OpenPolis" che analizza i bilanci dei Comuni italiani. Vengono evidenziate le sperequazioni evidenti tra aree geografiche del Paese: ai primi posti si collocano Trento (88,53 per cento) e Olbia (90,19 per cento), subito dietro alla capolista Bolzano, che riscuote il 91,77 per cento di quanto le spetta. I Comuni capoluogo di provincia che riscuotono meno delle metà di quanto previsto sono Reggio Calabria (46,7 per cento), Isernia (46,58 per cento), Trapani (44,11 per cento) e Palermo (43,69 per cento);

la gestione efficiente delle entrate locali costituisce un'imprescindibile necessità per il corretto funzionamento di un sistema fiscale incentrato sull'adempimento spontaneo, configurandosi altresì come funzioni essenziali e strategiche nell'ambito delle attività gestionali dell'ente, da cui deriva la sua stessa continuità istituzionale: ciò appare evidente alla luce del progressivo decremento dei trasferimenti erariali statali a favore delle entrate proprie, del correlato processo di federalismo fiscale e della responsabilizzazione istituzionale e politica conseguente;

la legge 11 marzo 2014, n. 23, reca una delega al Governo, per adottare provvedimenti legislativi anche mirati alla revisione dell'attuale sistema di riscossione delle entrate degli enti locali; all'articolo 10, comma 1, le lettere *c)* ed *e)* riguardano, infatti, la revisione dell'attuale sistema di riscossione delle entrate degli enti locali mediante ingiunzione e il riordino della disciplina della gestione esternalizzata dei servizi di riscossione;

i crediti degli enti locali presentano, nella maggior parte dei casi, un valore unitario nominale al di sotto dei 1.000 euro; ma le attuali procedure, poste a tutela del cittadino-contribuente moroso, determinano un aggravamento dell'*iter* di recupero dei crediti di basso valore al punto di renderlo antieconomico: per attivare una procedura esecutiva o cautelare in relazione a crediti fino a 1.000 euro, a fronte di un'ingiunzione fiscale ovvero di una cartella esattoriale non pagata, occorre inviare al debitore un nuovo sollecito contenente una comunicazione dettagliata sul debito, e solo trascorsi 4 mesi dall'imposto intervallo, perdurando l'inadempimento, è possibile procedere in tal senso;

stando ad uno studio realizzato da "KPMG" nel 2013 sui modelli di recupero crediti per la pubblica amministrazione, l'applicazione di un modello stragiudiziale di recupero crediti agli enti pubblici, oltre a consentire un consistente abbattimento dei residui attivi dei bilanci comunali, genererebbe un valore aggiunto stimato in circa 5 miliardi di euro di crediti recuperati senza iscrizione a ruolo delle posizioni debitorie;

considerato che:

l'attività di recupero crediti stragiudiziale consiste essenzialmente nell'invio di solleciti di pagamento, nell'invito telefonico a pagare rivolto allo stesso debitore, al fine di indurlo a versare spontaneamente all'ente quanto dovuto. Nel complesso, si tratta di attività che già richiedono particolari abilitazioni (conduzione di un'agenzia di affari per il recupero crediti, previo possesso della licenza della Questura competente per territorio ai sensi dell'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciata a fronte della verifica dei requisiti di onorabilità civile e morale del soggetto richiedente; l'agenzia deve inoltre essere iscritta alla locale Camera di commercio);

prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, di natura sia tributaria che patrimoniale; a tal fine, il Comune può, già oggi, avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero. Ad oggi, vi è una sostanziale assenza nel

contesto nazionale di modelli ed operatori dedicati al recupero stragiudiziale e giudiziale dei tributi locali. Si registrano, quindi, tempi di riscossione lunghi e *performance* di recupero della riscossione coattiva inadeguate (come segnalato dai frequenti rilievi della Corte dei conti);
l'Agenzia delle entrate, con circolare 26/E del 1° agosto 2013 sulle perdite sui crediti, ha fornito chiarimenti riguardanti la radiazione di crediti, legittimando pienamente l'utilizzo delle relazioni delle imprese di recupero crediti a tale scopo,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione da parte degli enti locali, fornendo maggiore flessibilità alle procedure di recupero dei crediti e salvaguardando, nel contempo, gli interessi erariali;
se non ritengano di precisare, attraverso i decreti di attuazione della delega fiscale, la possibilità e la liceità per gli enti locali dell'esternalizzazione delle attività di recupero delle proprie entrate ad agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(3-01133)

RICCHIUTI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico* - Premesso che:
l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) è un organismo indipendente, istituito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;
l'Autorità svolge una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo, ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;
in particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse";
con l'art. 21, comma 19 e seguenti, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, all'Autorità sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici da esercitare con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva n. 481 del 1995;
l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e della normativa dell'Unione europea. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate dal terzo pacchetto energia europeo anche per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento;
l'Autorità adotta le proprie decisioni sulla base della legge istitutiva e definisce le procedure ed i regolamenti per l'organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità;
le risorse per il funzionamento dell'Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati: tale contributo è stato ridotto (volontariamente dall'Autorità) allo 0,3 per 1.000 rispetto all'1 per 1.000 previsto dalla legge istitutiva (art. 2, comma 38, lettera *b)*;
l'Autorità, fin dalla sua prima operatività nel 1997, ha la sede istituzionale, legale e soprattutto operativa (la struttura) nella città di Milano, ove lavora oltre l'80 per cento del suo personale dipendente, ad elevata qualificazione e specializzazione ed ha a Roma un ufficio in cui sono concentrate principalmente le funzioni relazionali e di comunicazione;
l'art. 22, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014 prevede che entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individui uno o più edifici

contigui da adibire a sede comune dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi trasferiscano i loro uffici nei predetti edifici;

l'Autorità (che ha sempre contribuito al contenimento della spesa e ha tenuto l'aliquota contributiva del proprio autofinanziamento ben al di sotto dei limiti di legge) ha già avviato iniziative per aderire alla prevista razionalizzazione e ai sacrifici imposti dalla contingenza economica individuando a Milano, sulla base delle iniziative già da tempo intraprese con l'Agenzia del demanio e con le istituzioni pubbliche presenti sul territorio, una diversa collocazione, con conseguente risparmio di spesa, rispetto agli oneri attuali, stimato tra il 20 e il 30 per cento (ben oltre quindi il risparmio atteso del 10 per cento previsto dal comma 7 del medesimo articolo 22) ovvero, ove possibile, uno o più edifici da utilizzare in comune con autorità già operanti a Milano, quale la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), con cui, peraltro, condivide già oggi importanti funzioni di controllo sui mercati finanziari dell'energia e, in prospettiva, funzioni di monitoraggio per l'attuazione del regolamento (UE) 1227/201 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

l'attuazione della normativa determinerebbe un trasferimento d'ufficio del personale dipendente, ad elevata qualificazione e specializzazione, con rilevanti gravi effetti negativi sia in termini funzionali sia di costi (causando gravissime difficoltà per i dipendenti e le loro famiglie, costretti ad un trasferimento di ben oltre i 50 chilometri previsti come limite massimo per la mobilità nella pubblica amministrazione) e non rappresenterebbe, di per sé, un risparmio maggiore di quello che deriverebbe dal reperimento di una sede demaniale nella stessa città di Milano, anzi; a fronte di una una riduzione del costo degli immobili in uso all'Autorità stimabile in 1.400.000 euro all'anno (circa un terzo rispetto ai canoni di locazione attuali), l'attuazione *tout court* di quanto previsto determinerebbe un incremento di costi correlati al potenziale trasferimento della struttura che, nei prossimi anni, si potrebbe attestare oltre i 10 milioni di euro;

non è espressamente definito in quale modo il risparmio, ottenuto con qualunque mezzo, potrebbe essere impiegato, visto che il bilancio dell'Autorità non concorre alla formazione del bilancio dello Stato e che, in pratica, i presunti denari risparmiati con un trasferimento della sede dell'Autorità a Roma attualmente non potrebbero che rimanere sul conto bancario dell'Autorità stessa,

si chiede di sapere:

se non reputino che il trasferimento della sede dell'AEEGSI da Milano a Roma, anziché razionalizzare, disperda un patrimonio professionale nazionale che ha dimostrato di sapere ben operare ed è apprezzato all'estero, con grave caduta dell'efficienza dell'istituzione per un periodo di certo non breve;

se non ritengano che tale trasferimento mini gravemente il regolare svolgimento delle attività dell'AEEGSI determinando, anziché risparmi irrisori, costi assai rilevanti, a partire dalla minore produttività;

se in definitiva non intendano attivarsi al fine di promuovere un trasferimento dell'Autorità per l'energia in una nuova e meno costosa sede ma pur sempre a Milano, onde conseguire risparmi effettivi ed evitare che un contenimento della spesa sugli immobili sia poi vanificato da nuovi costi di organizzazione e ricollocamento causati dall'eventuale cambio di città.

(3-01134)

CENTINAIO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

è notizia di questi giorni quella della presunta chiusura del magazzino "Cadla" di Arezzo, con il rischio di licenziare centinaia di dipendenti e di ripercuotersi gravemente non soltanto sulle famiglie dei dipendenti coinvolti e sulla città stessa, ma anche su tutto l'indotto della provincia;

la vertenza Cadla si trascina oramai da mesi, in un perdurante stato di agitazione con il conseguente blocco delle attività, che sta causando problemi ai fornitori dei prodotti locali che avevano nell'azienda un importante punto di riferimento;

la rappresentanza sindacale è ferma sulle sue 3 richieste principali al tavolo della trattativa: che i dipendenti del magazzino vengano inseriti nelle trattative intraprese per vendere i punti vendita SMK a marchio Despar e Eurospar alle due importanti società del settore al momento in corsa (Conad Umbria e Conad Tirreno); che una parte dei dipendenti Cadla venga rioccupata, insieme a quelli ex Konz, nel *cash and carry* di via Setteponti ad Arezzo; chiarezza sull'utilizzazione degli ammortizzatori sociali;
nella giornata di 23 luglio 2014 si sono svolti due incontri presso la sede di Confcommercio: il primo, tenutosi nella mattinata, era rivolto ai dipendenti della 2G, la società che ha in carico la rete dei negozi, e che sembrerebbe essersi concluso, secondo indiscrezioni, con la sigla di un preaccordo di cessione dei punti vendita della costa a Conad Tirreno e delle sedi aretine a Conad Umbria, ma non di tutti, solo 25 dei 36 punti vendita, per cui 11 rimarrebbero ancora in sospeso. Il secondo incontro, svoltosi nel primo pomeriggio, poneva all'attenzione i dipendenti del magazzino, amministrativi e addetti alla logistica: in tutto 730 dipendenti, 180 della sede di via dei Frati e 550 persone in tutto il gruppo,
si chiede di sapere se sia possibile conoscere il futuro occupazionale dei dipendenti della Cadla come delineatosi nelle trattative e quali provvedimenti di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare, anche in termini di *moral suasion*, per salvaguardare i livelli occupazionali del gruppo.
(3-01135)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANCONI, COMPAGNA - *Ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico* - Premesso che:
da un'indagine commissionata da Greenpeace Italia all'Istituto olandese SOMO per verificare la sostenibilità ambientale della filiera del carbone proveniente dalla Colombia, è emerso che ENEL ha acquistato ingenti quantità di carbone dalle due società Drummond e Ci Prodeco Sa., condannate nel corso degli anni per palesi violazioni delle leggi in materia di diritto ambientale e per vicende legate alla violazione dei diritti umani;
in particolare la Drummond è stata ripetutamente sottoposta a procedimenti condannata per aver atti gravissimi commessi o commissionati nei confronti dei lavoratori;
la Drummond avrebbe tra l'altro finanziato la United self defence forces of Colombia (AUC), un'organizzazione paramilitare colombiana di estrema destra, per garantire la sicurezza nelle miniere e lungo le linee ferroviarie utilizzate per il trasporto del carbone; tale organizzazione sarebbe responsabile del brutale assassinio di due esponenti del sindacato dei lavoratori di una miniera avvenuto nel 2001; il sito "sourcewatch" ha redatto un rapporto denominato "Coal transport accidents", che sostiene il coinvolgimento di Drummond nell'omicidio di 67 colombiani;
nel 2012 un *reportage* del programma giornalistico "Panorama", trasmesso della BBC, ha reso noto l'omicidio di almeno 10 persone da parte di gruppi paramilitari nella località di El Prado, un'area limitrofa alla miniera Calenturitas, gestita della Prodeco, l'altra società *partner* dell'ENEL, alla quale vengono attribuite ripetute violazioni dei diritti umani. Il massacro, secondo le informazioni riportate dalla BBC, è stato perpetrato durante un'operazione di trasferimento coatto degli abitanti della zona, ai quali sarebbe dovuto essere riconosciuto un risarcimento compensativo. L'azienda, che ha negato il proprio coinvolgimento con i gruppi paramilitari, ha comunque riconosciuto il problema della mancata compensazione alle famiglie trasferite;
al termine di un altro processo nei confronti della Drummond, che ha avuto luogo nel 2013, è stato condannato un ex appaltatore della compagnia per l'uccisione di 2 sindacalisti nella miniera di La Loma;
la medesima società è stata inoltre più volte accusata di danni ambientali e di ripetute infrazioni alle leggi della tutela dell'ambiente;
come riportato dai *media* colombiani e dalla BBC, nel gennaio 2013 la Drummond è stata condannata al pagamento di una multa di 3,5 milioni di dollari per aver riversato 2.000 tonnellate di carbone nell'oceano al fine di evitare l'affondamento dell'imbarcazione che lo trasportava. La Drummond, che ha giustificato la dispersione con la necessità di salvare le vite dell'equipaggio, ha informato le autorità colombiane solamente 17 giorni dopo l'accaduto, nonostante la legge colombiana prevedesse un tempo

massimo di 3 giorni;
la Lega italiana per i diritti dell'uomo ha segnalato in una lettera aperta alle massime autorità italiane la necessità di un intervento presso l'ENEL, per impedirne i rapporti commerciali con le società Drummond e Prodeco in considerazione delle accuse di violazioni dei diritti umani;
considerato che:
Greenpeace ha chiesto a ENEL di interrompere i rapporti commerciali con la Drummond e la Prodeco, in quanto il loro protrarsi significherebbe una tacita accettazione delle violazioni dei diritti umani e delle infrazioni ai danni dell'ambiente perpetrati dalla due società;
la risposta di ENEL a Greenpeace, pervenuta in un comunicato giunto con notevole ritardo, non sembra offrire garanzie quanto alla possibilità di interrompere i rapporti commerciali o di intraprendere azioni per impedire che vengano nuovamente compiute le violazioni dei diritti umani e ambientali da parte delle due aziende;
ENEL si è limitata a dichiarare di voler accertare le responsabilità e la correttezza delle accuse mosse alle due società. Ribadendo i principi etici dell'azienda ha ricordato l'accordo siglato da 11 aziende impegnate nel commercio del carbone con il quale è stato istituito "Bettercoal". Tale organo, che dovrebbe garantire il controllo della filiera del carbone da un punto di vista etico ed ambientale, si è tuttavia dimostrato carente in termini di trasparenza e rappresentatività dei soggetti coinvolti,
si chiede di sapere quali siano le informazioni che risultano al Governo italiano rispetto a tali episodi e circostanze e quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per indurre l'ENEL a stabilire rapporti commerciali solo con aziende che diano piena garanzia di rispetto dei diritti umani e ambientali.
(4-02544)
CAPACCHIONE, MIRABELLI, CUOMO, VACCARI, SOLLO, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, ALBANO, DE CRISTOFARO, SAGGESE - *Al Ministro dell'interno* -
(4-02545)
(*Già* 3-00938)
DE CRISTOFARO, BAROZZINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la DEMA, azienda aeronautica che lavora prevalentemente come indotto di Alenia (del gruppo Finmeccanica) e conta circa 600 lavoratori nell'area napoletana e pugliese, di cui 248 a Somma vesuviana, 230 a Pomigliano d'Arco e 122 a Brindisi, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 61 lavoratori, tra operai e impiegati, degli stabilimenti napoletani;
le motivazioni addotte si riferiscono a cali di attività e problemi finanziari legati alla crisi generale del Paese ed al rapporto con le banche;
nonostante il settore aeronautico sia in crescita, la DEMA è riuscita a contrarre debiti con le banche, i fornitori e gli stessi lavoratori, incluso il mancato pagamento dei contributi INPS, con una situazione debitoria di circa 130 milioni di euro;
attualmente l'azienda è ostaggio delle banche che approvano i piani di ristrutturazione solo a seguito di licenziamenti, nonostante la DEMA abbia continuato ad assumere, ancora recentemente, parenti ed amici, a giudizio degli interroganti nel segno di una logica di asfissiante nepotismo;
come denunciano i rappresentati sindacali della FIOM, questa situazione è il risultato di una gestione avventata del gruppo dirigente, che ha sperperato risorse, fatturato ed ammortizzatori sociali;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
è riscontrabile che, con l'avvio della Cassa integrazione guadagni straordinaria il 23 marzo 2014, sono state messe in atto azioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM e verso quelli che si erano esposti contro il piano licenziamenti proposto dall'azienda: ad avere la cassa integrazione a rotazione sono stati prevalentemente i lavoratori tesserati FIOM, mentre due rappresentati sindacali sono stai messi in cassa integrazione continuata a zero ore e un altro lavoratore è stato trasferito nella sede di Brindisi;
dopo una pubblica denuncia da parte della FIOM sull'uso discriminatorio della cassa integrazione e

sull'abuso dello straordinario, camuffato dalla formula di "banca ore", l'azienda ha fatto rientrare una parte dei lavoratori discriminati, tra cui quello trasferito a Brindisi, e contestualmente avviato un provvedimento disciplinare, con motivazioni pretestuose, finalizzato al licenziamento, puntualmente avvenuto in data 3 luglio, verso il lavoratore Cristian Avino, componente del direttivo provinciale FIOM di Napoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare ed accertare l'effettivo impiego delle risorse erogate dall'INPS alla DEMA, lo stato di crisi finanziaria ed organizzativa dell'azienda, gli atti discriminatori messi in atto contro alcuni lavoratori a partire dal licenziamento per rappresaglia e la necessità dell'avvio della procedura di licenziamento per i 61 lavoratori;

se non intenda richiamare l'azienda al rispetto del confronto con le rappresentanze sindacali, al diritto di sciopero e al rispetto delle proprie responsabilità sociali per rendere effettivo il diritto al lavoro.

(4-02546)

ORRU', ASTORRE, BORIOLI, CARDINALI, CHITI, CIRINNA', COLLINA, CUCCA, DI GIORGI, FABBRI, FORNARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Mauro Maria MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, VACCARI, VATTUONE, ZANONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'istituto del 5 per mille è stato introdotto, inizialmente a titolo sperimentale, dall'art. 1, commi 337-340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), per consentire al cittadino-contribuente di destinare una quota della propria Irpef, pari al 5 per mille, a finalità sociali, attraverso il finanziamento di organizzazioni *non profit*, università e istituti di ricerca scientifica e sanitaria;

l'elevato tasso di adesione da parte dei contribuenti all'espressione della scelta per la destinazione del 5 per mille introdotta a livello sperimentale ha spinto il legislatore a riproporre tale strumento anche negli anni successivi al 2006, senza però giungere a tutt'oggi ad una vera e propria stabilizzazione legislativa;

rilevato che:

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia 16 aprile 2009, ha esplicitato le modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef;

l'art. 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha confermato per l'esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse finalità e con le medesime modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, indicando in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione nell'anno 2014 della quota del 5 per mille;

l'istituto del 5 per mille dell'Irpef rappresenta una risorsa importante per la vita del terzo settore in Italia e per le scelte strategiche che ne conseguono. Gli enti *non profit*, infatti, impegnano le risorse ricevute dai contribuenti nello sviluppo di progetti pluriennali e nello sviluppo di programmi di ricerca;

la circolare n. 7/E del 20 marzo 2014 dell'Agenzia delle entrate ha esplicitato la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 30 settembre 2014, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

l'istituto del 5 per mille rappresenta inoltre un rilevante strumento di sussidiarietà fiscale come rileva anche la sentenza n. 202 del 2007 della Corte costituzionale (punto 4.1): «lo Stato medesimo è obbligato, come mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso, svolgenti attività ritenute meritevoli dall'ordinamento (comma 337) ed inclusi in apposite liste (comma 340). Il finanziamento di detti soggetti è, perciò, direttamente ascrivibile alla volontà del contribuente (commi 337, alinea, e 339) e la quota del 5 per mille dell'IRPEF perde la natura di entrata tributaria erariale ed assume quella di provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento. Ne deriva che l'obbligo del contribuente di corrispondere la suddetta quota non viene

meno, ma è da lui adempiuto a favore del beneficiario per il tramite necessario dell'erario. Da una parte, dunque, detta quota si imputa direttamente al patrimonio del beneficiario medesimo e, dall'altra, il "fondo" cui fa riferimento il censurato comma 340 non è vincolato a finanziare una determinata spesa pubblica, ma costituisce una mera evidenza contabile, strumentale alla ripartizione delle somme fra i destinatari del finanziamento»;

varie interrogazioni presentate nei due rami del Parlamento ed alcuni ordini del giorno in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2014 hanno evidenziato l'esigenza di maggiore chiarezza da parte del Governo sia sulla quota complessiva del 5 per mille che i contribuenti hanno effettivamente destinato al momento della liquidazione delle imposte dirette ai soggetti sia sui tempi di erogazione ai soggetti destinatari, assicurando in tal modo le risorse necessarie alle organizzazioni *non profit* per svolgere le loro attività a scopo sociale;

tali risorse risultano vitali per gli enti beneficiari al fine di proseguire le attività per le quali accedono all'istituto del 5 per mille e dalla loro effettiva erogazione dipende la possibilità di garantire l'esercizio delle finalità previste dai rispettivi statuti;

l'erogazione dei fondi richiede mediamente un tempo oggettivamente troppo elevato per consentire la normale attività statutaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere ad una rapida quantificazione ed erogazione della quota del 5 per mille effettivamente destinata dai contribuenti al momento della liquidazione delle imposte dirette al fine di consentire a ciascuno dei soggetti destinatari di svolgere le loro attività.

(4-02547)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01134, della senatrice Ricchiuti, sul trasferimento della sede dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-01133, della senatrice Ricchiuti, sui modelli di recupero dei crediti da parte degli enti locali.

1.4.2.17. Seduta n. 291 (pom.) del 24/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

291a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente GASPARRI

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 292 e 294 del 25 luglio e del 29 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,07)*.

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,11)*.

Colleghi, mi corre l'obbligo di avvertirvi che la Conferenza dei Capigruppo non ha ancora concluso i suoi lavori, quindi sospendo la seduta, anche perché alcuni componenti della Conferenza dei Capigruppo sono iscritti a parlare sul punto all'ordine del giorno.

La seduta riprenderà alle ore 16,45.

(La seduta, sospesa alle ore 16,12 è ripresa alle ore 16,49).

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 16,49)**

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per la discussione del disegno di legge di riforma costituzionale, prevedendo il voto finale per l'8 agosto per complessive 115 ore, così ripartite: Presidenza, relatori e Governo 8 ore; votazioni 80 ore; Gruppi 20 ore. Partito Democratico 4 ore e 24 minuti, Forza Italia 2 ore e 50 minuti, Movimento 5 Stelle 2 ore e 15 minuti *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*, Nuovo Centrodestra 2 ore, Misto 1 ora e 45 minuti, Lega Nord e Autonomie 1 ora e 28 minuti, Per le Autonomie 1 ora e 22 minuti, Grandi Autonomie e Libertà 1 ora e 22 minuti, Per l'Italia 1 ora e 19 minuti, Scelta Civica per l'Italia 1 ora e 13 minuti.

SANTANGELO *(M5S)*. La fretta vi finirà.

CRIMI *(M5S)*. È una tagliola, questa.

GIARRUSSO *(M5S)*. Vergogna!

PRESIDENTE. Sono state altresì assegnate 5 ore per gli interventi in dissenso, ripartite proporzionalmente tra i Gruppi: Partito Democratico 1 ora e 6 minuti, Forza Italia 43 minuti, Movimento 5 Stelle 34 minuti *(Proteste dal Gruppo M5S)*, Nuovo Centrodestra 30 minuti, Misto 26 minuti, Lega Nord e Autonomie 22 minuti, Per le Autonomie 21 minuti, Grandi autonomie e libertà 21 minuti, Per l'Italia 20 minuti, Scelta Civica per l'Italia 18 minuti. Sono state previste inoltre 2 ore per le dichiarazioni di voto finali.

Infine, è stata ridefinita la ripartizione dei tempi per i tre decreti-legge all'esame del Senato in seconda lettura per complessive 20 ore. *(Proteste dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-SEL)*.

MORONESE *(M5S)*. La Costituzione sotto i piedi!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a parte che nella lettura della ripartizione dei tempi assegnati forse c'è qualcosa che dovete controllare, perché non sono stati attribuiti i tempi al Gruppo Misto, oppure lei li ha dimenticati. Ciò detto, credo che l'Aula abbia tutto il diritto di poter avere, con pacatezza, una riflessione su quanto è accaduto. Non credo si possa continuare a leggere dai siti dei giornali la decisione della maggioranza dei Capigruppo.

Signor Presidente, la convocazione della Conferenza dei Capigruppo è stata chiesta questa mattina dal presidente Zanda e da altri - tra l'altro, a proposito di ostruzionismo, interrompendo le votazioni che stavano avvenendo in modo sereno e ordinato *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut)*, mentre si discuteva nel merito di alcuni emendamenti significativi dal punto di vista politico e di alcune delle questioni principali della proposta di riforma costituzionale - per arrivare a forzare la mano e a contingentare i tempi; e uso semplicemente un eufemismo perché è evidente a tutti che state tentando di applicare ciò che è inapplicabile per una procedura di revisione costituzionale *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut e dei senatori D'Anna e Gambaro)*. Qualcuno, infatti, avendo deciso, con trucchi e trucchetti, di presentare un calendario fino all'8 agosto, ha altresì deciso di introdurre in modo surrettizio e vigliacco, uso esattamente questa parola, quella che in gergo viene considerata la tagliola.

Io dico che noi abbiamo fatto - lo voglio dire qui in quest'Aula - tutti i nostri tentativi. Ci siamo riuniti con il Gruppo della Lega, con il Gruppo del Movimento 5 Stelle e con altri senatori per offrire una proposta che entrasse nel merito e che finalmente desse delle risposte a quest'Aula, non solo a questi Gruppi, ma a quest'Aula. Ai Capigruppo abbiamo rinnovato questa nostra proposta, quella cioè di fare in modo di avere, da parte della maggioranza e del Governo, delle risposte chiare su alcuni punti che per noi sono fondamentali. Signor Presidente, innanzitutto vogliamo sapere, ed insieme con noi lo vogliono sapere i cittadini, se debbono essere totalmente espropriati del loro diritto sacrosanto di eleggere i deputati o i senatori e se ci stiamo avviando verso un sistema in cui le elezioni dirette non sono più previste o in cui il suffragio universale viene coartato, per cui siamo destinati ad avere solo nominati. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut e Misto-MovX)*. È una questione su cui noi abbiamo offerto tutte le nostre proposte. Abbiamo posto problemi seri, dicendo che alla crisi della democrazia, alla crisi di fiducia dei cittadini bisogna rispondere con più democrazia e ci siamo trovati con l'aumento a 250.000 del numero delle firme necessarie per le leggi d'iniziativa popolare e per i *referendum* è a 800.000.

Ci siamo sgolati: con pazienza abbiamo ancora oggi tentato di esercitare l'arte della mediazione e della politica. La risposta è stata solo quella sprezzante, non solo nei nostri confronti, ma nei confronti di quest'Aula, dei cittadini e del Parlamento, di arrivare al contingentamento.

A questo Governo, a Renzi, non importa nulla, tanto è che i decreti-legge se si fanno o non si fanno, se arrivano o non arrivano, non importa niente. Quindi, delle questioni vere che riguardano la vita dei cittadini di questo Paese non importa niente a nessuno, solo della riforma costituzionale. Voglio sapere se a tutti i disoccupati, a quelli che stanno perdendo continuamente il lavoro noi gli andiamo a dire che, per consolarsi gli diamo la ridicolaggine del Senato. Questo voi state dicendo! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut, Misto-ILC e Misto-MovX)*

La verità è che volete nascondere agli occhi dei cittadini la vostra incapacità di affrontare i problemi veri! La gente non ne può più: i giovani non hanno speranza, le persone della mia età perdono il lavoro, non sanno più a che santo votarsi e il Governo non ha altra preoccupazione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut e delle senatrici Santoro e De Pin)*.

PUGLIA *(M5S)*. È una dittatura.

LEZZI *(M5S)*. E il Governo ride.

SANTANGELO *(M5S)*. Non riderete più!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Usciremo da qui e gli diremo: vi mangerete il Senato? Cosa si dovranno mangiare? Questa è la verità.

Tutta quest'arroganza deriva dal fatto che volete nascondere che i conti non sono come li avete raccontati, che la crisi è profonda, che siete stati incapaci di risolvere un problema. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut e della senatrice Gambaro)*. Volete nascondere che dovete fare una pesante manovra aggiuntiva! Volete nascondere il fatto che in Europa non siete stati capaci di avere una risposta, ma noi della propaganda non ne possiamo più! Noi dobbiamo dare delle risposte vere e la dimostrazione è che noi volevamo esaminare i decreti-legge; noi volevamo affrontare le questioni che riguardano i cittadini e invece questo Governo vuole solo occuparsi della sua propaganda. Siccome Renzi ha fatto la scommessa - non so con chi - che doveva offrire questa riforma entro una certa data, questo è il risultato. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

TAVERNA *(M5S)*. Si è venduto il Paese.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Allora si calpestano i diritti delle minoranze e dei singoli senatori e si arriva a utilizzare un contingentamento per arrivare chiaramente alla cosiddetta tagliola sul procedimento costituzionale. Lei lo sa, signor Presidente, che per la revisione costituzionale si può utilizzare soltanto la procedura ordinaria e invece voi anche su questo avete calpestato, ancora una volta, i principi fondamentali di un confronto serio e democratico. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut e dei senatori Gambar, De Pin e Micheloni)*.

Ma evidentemente avete deciso che questo Paese forse dovrà chiudere una volta per tutte con la possibilità che i cittadini possano dire la loro.

Voi non volete più potere per i cittadini, voi volete soltanto più potere per i potenti e questo è il risultato! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut, Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Gambaro e Micheloni)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire proprio sul calendario, lasciando al mio Capogruppo l'analisi di questa situazione, oserei dire, degradante, che sicuramente illustrerà meglio di me.

Vorrei svolgere una osservazione sul calendario, perché in esso si legge che sarà integrato con l'esame del bilancio interno e del rendiconto del Senato. Lei, signor Presidente, ha specificato nel dettaglio tutti i tempi dedicati alla riforma ed ai decreti, ma non ho capito quanto tempo verrà dedicato invece all'analisi del bilancio del Senato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signor Presidente, mi scusi, ma il bilancio del Senato è importantissimo, è dove noi dobbiamo dare l'esempio di quello che vogliamo fare! A meno che Renzi non consideri che ormai ci ha già cancellati e neppure più possiamo dire la nostra. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Per far capire l'importanza del bilancio: questo Parlamento ha istituito l'Ufficio del bilancio per esaminare i conti dello Stato. Permetta, signor Presidente, penso che noi tutti senatori vogliamo poter dire la nostra sul bilancio del Senato.

Infatti, l'anno scorso, quando lo abbiamo analizzato, sono stati accolti numerosi ordini del giorno di vari senatori dei diversi schieramenti perché di buon senso. Il contributo per un bilancio corretto viene da tutti noi, quindi signor Presidente vorrei proporre all'Assemblea di considerare, oltre ai tempi che lei ha detto, almeno una mezza giornata per l'esame di questo provvedimento e non dire: si vota il bilancio e basta.

Dedichiamo almeno mezza giornata ai conti che sono importantissimi e riguardo ai quali, ripeto, noi dobbiamo dare l'esempio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, vorrei ricordarle che il bilancio non è ancora approvato dal

Consiglio di Presidenza: quando lo sarà, cercheremo di trovare sicuramente il tempo per poterlo approvare naturalmente nella sovranità dell'Assemblea.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi scusi: è scritto nel calendario che sarà integrato con l'esame di questi provvedimenti. Comunque, non c'è problema: è una proposta che il nostro Gruppo avanza di modifica del calendario.

PRESIDENTE. D'accordo. Quando vuole inserire l'esame del bilancio in calendario?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Lunedì mattina, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ho detto che non è ancora approvato, senatrice. *(Commenti del Gruppo LN-Aut)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Approvatelo!

COMAROLI *(LN-Aut)*. Va bene, allora propongo di inserirlo lunedì 4 agosto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. C'è quindi una proposta di inserimento nel calendario. *(Il senatore Petrocelli fa cenno di voler intervenire)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, è da un po' che abbiamo chiesto la parola!

PRESIDENTE. Scusate, do la precedenza ai Capigruppo su questa proposta di modifica. Il senatore Petrocelli...

SANTANGELO *(M5S)*. È Capogruppo!

PRESIDENTE. Ho capito.

SANTANGELO *(M5S)*. E allora parla! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ma non ha bisogno di lei. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Lo lasci parlare!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ma perché è sempre così? Senatore Romani, le ho dato la parola. Verrà anche il suo turno, senatore Petrocelli, qua chiunque può parlare. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Quando verrà il turno.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è con rammarico che io penso si arrivi a questo punto. Ho ascoltato l'intervento della senatrice De Petris. Fra le tante cose che ha detto, a mio avviso ha omesso di dire una cosa: i tentativi mediazione sono stati molto più numerosi di quelli che ha enunciato.

GIARRUSSO *(M5S)*. Ipocrita!

PRESIDENTE Senatore Giarusso, la prego di non interrompere. Non mi faccia prendere provvedimenti; la sua voce si riconosce immediatamente, non si può sbagliare.

Prego, senatore Romani.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Ascolteremo anche voi, abbiate pazienza. Vi daremo la possibilità di parlare e vi ascolteremo.

Senatrice De Petris, lei sa che abbiamo provato tutta la mattina e tutto il pomeriggio a trovare un punto di mediazione; sono stati evocati anche i precedenti. Avevamo trovato irragionevole - l'ho detto anche pubblicamente - un calendario che partisse la mattina alle 9 e si concludesse alle ore 24 tutti i giorni che Dio manda in terra, sabati e domeniche comprese. Avevamo provato ad immaginare un percorso più virtuoso, che ci consentisse di concentrarci su alcuni punti. Lei stessa ha evocato, se non ricordo male, l'emendamento 1.29, che era il primo emendamento sul quale potevamo finalmente scontrarci e dibattere con profondità, con forza e con convincimenti profondi rispetto a uno dei temi di fondo che aleggia in quest'Aula: l'elettività o meno del Senato. La maggioranza avrebbe deciso, dopo un lungo dibattito. Ma almeno avremmo presentato agli italiani un Senato che dibatte sul punto fondamentale: vogliamo un Senato elettivo, non vogliamo un Senato elettivo. Immerso però - me lo faccia dire, senatrice De Petris - in 8.000 e passa emendamenti, tutto questo non è stato possibile.

Io vi ho chiesto e lo ribadisco ancora in questa sede: consentiteci di rivolgerci agli italiani senza

rammarico, senza il rammarico di non aver fatto una discussione. Arriviamo ai punti fondamentali di questo dibattito e concentriamoci su questi. Il contingentamento sappiamo già come andrà a finire: su 115 ore, 80 sono riservate alle votazioni. Un dibattito inutile, incomprensibile, impresentabile per i cittadini italiani. E, se voi evocate altri esempi, nel 2005 furono 2.000 gli emendamenti presentati dalle opposizioni e anche in quella sede si dette un tempo: dall'11 al 25 marzo. Si rispettarono i tempi e tutti gli emendamenti...

SANTANGELO *(M5S)*. Tre mesi!

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Ci furono 24 giorni di dibattito in Aula, guardi che sui numeri... Ma noi abbiamo avuto un dibattito in Commissione prolungato, che ci ha consentito - e questo non accadde in quell'occasione - di trasformare completamente il testo base presentato dal Governo per arrivare al testo che oggi è in discussione in Aula. Quindi per certi versi abbiamo sostituito - non mi piace la parola, ma non me ne viene un'altra - il dibattito in Aula con un dibattito in Commissione.

Io rinnovello l'augurio e l'invito: ritirate gli emendamenti inutili. È inutile questo ostruzionismo, perché non ci consente di arrivare ad una discussione sui punti e sui temi di autentico interesse.

Su molti punti, per quello che ho visto in Commissione (e voi siete stati tutti testimoni), non c'è stato un gravissimo dissenso. L'ostruzionismo che oggi viene fatto in Aula non l'ho riscontrato in Commissione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Quindi c'è stato un precedente nel quale siamo riusciti a confrontarci sugli argomenti, sui temi e sulle proposte. È stato fatto a mio avviso un eccellente lavoro di trasformazione di quel testo base, che noi stessi per primi giudicammo irricevibile ed inaccettabile. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo qualche giorno. So che è stata mandata una lettera al Governo: è stata fatta una lista della spesa, se non capisco male (non conosco la lettera e non ne conosco i contenuti). Immagino che la lista della spesa sia quella tradizionale; ma a mio avviso la lista della spesa potrebbe essere anche molto più breve. Possiamo parlare dell'elettività o meno del Senato, possiamo parlare dell'accordo o meno sul sistema monocamerale così come viene definito dall'articolo che stiamo esaminando in quest'Aula, possiamo meglio verificare se la definizione delle competenze fra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 ha motivo di esistere nei termini in cui è stato espresso dalla Commissione (e ritengo di sì). Tant'è vero che il tomo degli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 40 è, guarda caso, la metà del primo e del secondo tomo, che riguardano l'articolo 1 e l'articolo 2. Quindi, anche la dimensione degli emendamenti dà il senso dell'importanza di quello di cui stiamo discutendo in questa sede.

Non ho molto altro da aggiungere, signor Presidente. Il calendario era già stato definito: i tempi sono quelli che sono; i tempi, così come sono contingentati, non ci lasceranno la possibilità di argomentare, discutere e presentare agli italiani un Senato che discute di sé stesso come dovrebbe. Mi auguro che in questi pochi giorni che ci separano dal momento in cui inizierà il vero ed autentico dibattito (immagino lunedì pomeriggio o martedì mattina della prossima settimana) ci sia il tempo per essere più riflessivi, più attenti e - passatemi il termine - più intelligenti. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII ePD)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, il 15 marzo 2013 sono entrato in quest'Aula con un sogno semplice. Avrei voluto far parte di un Paese normale. Ripeto: un Paese normale. Negli ultimi mesi mi trovo a vivere una grande allucinazione: il sogno di vivere in un Paese normale sta pian piano evaporando e non lo ritengo accettabile. *(Il senatore Lucidi mostra un tablet con l'immagine della bandiera italiana)*.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la prego.

Senatore Petrocelli, mi scusi se la devo interrompere, ma qualcuno del suo Gruppo ha dei comportamenti non previsti. Il senatore Santangelo può anche accomodarsi.

Prego, senatore Petrocelli, mi scusi per l'interruzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Quello che abbiamo affrontato in questi giorni non è un'allucinazione: è la

realtà che aspetta il Paese che verrà; un Paese notevolmente più autoritario di quello che la mia e la precedente generazione abbiano mai potuto vedere. Ci si sta confrontando su questioni che non hanno un peso politico rilevante: sulla quantità di emendamenti presentati, piuttosto che sul contenuto degli emendamenti presentati.

In Conferenza dei Capigruppo ho allora chiesto al senatore Zanda: «senatore Zanda, quando lei propone alle opposizioni una riduzione drastica degli emendamenti, a fronte dei 7.800 emendamenti, ha in mente un numero adeguato per il quale si potrebbe procedere nella discussione?». Ebbene, il senatore Zanda mi ha risposto: «qualche centinaio». Il mio Gruppo ha presentato circa 200 emendamenti che - lo ripeto - sono quasi tutti circostanziati e quasi tutti basati sulla sostanza. Se dovessimo ridurre il numero dei nostri emendamenti per arrivare a un complesso del qualche centinaio chiesto dal Partito Democratico, quanti dovrebbero essere? Quaranta? Per dare spazio, forse, con una logica di numero, a qualche migliaio presentato da SEL, facendo ridurre i loro a 150? E gli 80 presentati dalla Lega farli ridurre a 15? Siamo ridotti al mercato della numerosità.

Qui non abbiamo più la possibilità di restare a discutere di questioni essenziali, senza che le stesse questioni, molto più pericolosamente, si possano trasferire nelle piazze del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se quest'Aula chiude con la ghigliottina vera, presunta o mascherata, o con la ghigliottina del contingentamento, o con la ghigliottina dell'armonizzazione, non si rimproveri a questa opposizione cose delle quali essa non è responsabile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Ci sarà una parte del Paese che chiederà conto al presidente del Consiglio Renzi (che, magari, l'8 agosto deve andare in vacanza da qualche parte) per quale motivo si debba ridurre una riforma costituzionale in questi termini.

Ricordo ancora una volta (casomai non fosse chiaro ai senatori della maggioranza) che nel 2006 la precedente riforma della Parte seconda della Costituzione andò avanti non per poche sedute, come in questo caso, ma, in un primo momento, per 25 sedute e - poi - per altre 10, per un totale di 35 sedute. Ricordo ancora che allora gli emendamenti furono circa 2.000. Dove sta allora la fretta nel dover chiedere l'armonizzazione? Dove sta la necessità di arrivare al muro contro muro da parte del Governo e anche da parte della maggioranza e dire: o riducete gli emendamenti oppure non abbiamo altre proposte da farvi?

Se noi, insieme ad altri Gruppi di opposizione, abbiamo da tempo indicato i grandi temi sui quali vi è la necessità di fare confrontare, non le persone in quest'Aula, ma le persone che coscientemente vogliono sapere che fine farà un Parlamento di eletti e se diventerà un Parlamento di nominati, dobbiamo essere consapevoli anche in questo caso che chi deve decidere si troverà davanti all'onere di doverne rispondere a tutto il Paese.

Andiamo avanti, presidente del Consiglio Renzi? Vuole andare avanti? Vuole stabilire tempi, modi e limiti? Vada avanti, presidente del Consiglio Renzi. La luna di miele che ha avuto con gli italiani presto finirà, non ci sono dubbi! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Barozzino)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, purtroppo la mia considerazione è di estrema amarezza perché in questa benedetta vicenda mi sembra manchi semplicemente lo spirito costituente. Mi sembra che sia questo ciò che è mancato nelle diverse tappe che hanno contraddistinto il percorso; mi sembra che manchi perché non si tiene conto dei giudizi e delle osservazioni di merito che sono stati mossi, non da questo o quel Gruppo di opposizione, ma trasversalmente da tutti coloro che sentono nella propria coscienza che siamo qui chiamati a discutere della Costituzione, cioè di princìpi, e non ad accettare che si compiacciano i principi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Di tutto questo, insomma, credo che oggi portiamo un'enorme ferita.

Prima ancora di andare avanti, prima ancora che accada che, presi magari dalla passione civile, qualcuno dica o faccia cose non ponderate, di fronte a una decisione dei Capigruppo di maggioranza che, a mio avviso, rimane non sufficientemente ponderata, ritengo che forse sarebbe più intelligente,

più utile, più produttivo e anche più di esempio, per quanto crediamo nella democrazia e nella Costituzione, ritirarci da quest'Aula per impedire che un confronto mancato diventi un dissidio in campo aperto che comprometta lo spirito della nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S, Misto-SEL e dei senatori D'Anna e De Pin).*

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, cercherò di essere il più tranquillo possibile in una situazione abbastanza imbarazzante per il nostro Paese. Mi vorrei rivolgere a tutti quei colleghi che non hanno la fortuna di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo e magari sentono dai propri Presidenti e dai propri Capigruppo ciò che è successo, quando dicono: «avevamo fatto proposte, abbiamo chiesto alle minoranze di presentare proposte, noi ci siamo messi a disposizione».

Sento parole che mi fanno veramente rabbrividire. È vero, l'hanno fatto, ma noi, e non noi nel senso di Gruppi Lega Nord e Autonomie, Movimento 5 Stelle e Misto-SEL, parlo di noi senatori, abbiamo presentato una proposta alternativa; abbiamo messo sul tavolo del Governo una proposta alternativa costruttiva. Forse questo non vi è stato raccontato dai vostri Presidenti, cari colleghi.

Abbiamo detto: «noi, le proposte le abbiamo già fatte, scritte», non la lista della spesa, come sostiene qualcuno in modo ironico e volgare. Noi abbiamo fatto proposte concrete, alternative - è vero - a quella del Governo e di parte della maggioranza.

Noi abbiamo detto: valutate le proposte, dateci delle risposte e poi noi ritiriamo gli emendamenti. Così deve andare, infatti. Quegli emendamenti sono delle proposte, come ho detto ieri. E invece no, colleghi.

Abbiamo presentato quelle proposte al signor Renzi, ai Capigruppo di maggioranza e alla signora Ministro già da tempo, e le risposte non sono mai arrivate: mai arrivate, caro collega che mi indichi con quella manina. Purtroppo - lo ripeto - quelle proposte non sono la lista della spesa. Non sono la lista della spesa!

Noi, colleghi, abbiamo avanzato una proposta, a seguito di quanto successo nella Conferenza dei Capigruppo, e stiamo vedendo cosa è successo. Il dibattito che si è aperto in questo momento è la risposta alla nostra apertura alla maggioranza: la tagliola è la risposta alla nostra apertura a questa maggioranza. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Petraglia)*.

La senatrice Comaroli l'ha chiesto bene: noi chiediamo al presidente Grasso che sia posto in votazione il calendario, anche con questa proposta. Noi chiediamo e vogliamo - e lo vogliamo e lo chiediamo non in modo arrogante, Presidente - che quest'Aula voti la vostra proposta, che pochi Capigruppo (è vero che teoricamente rappresentano la maggioranza, ma poi ci sono varie anime) e pochi senatori hanno deciso di votare e di imporre a quest'Aula. Noi vogliamo che i senatori abbiano la libertà di poter decidere, con estrema tranquillità e serenità, se limitare il dibattito sulle riforme costituzionali, come hanno proposto i vostri Capigruppo, oppure no. È la democrazia, è il voto, signor Presidente, che porta la responsabilità di ognuno di noi a schiacciare un tasto, favorevole o contrario.

Di fronte a queste proposte, cosa si è deciso? A fronte delle nostre proposte, cosa ha deciso questa maggioranza? Ha deciso di mettere la tagliola, come risposta a proposte concrete. Cari signori giornalisti, scrivetelo: a fronte di proposte concrete, di richieste e proposte, si è deciso di ragionare non sul merito, ma sul metodo, non sui contenuti, ma sulla fretta del Presidente del Consiglio, che sono due cose ben diverse. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Avevano fretta e la priorità era la fretta di tornare in Aula il più presto possibile e mettere questa tagliola; avevano voglia di metterla, prudevano le mani e la lingua: bisognava proporre questa tagliola.

Cos'è questa tagliola, quindi? Non è un insulto alla Lega, al Movimento 5 Stelle, a SEL, ma è un insulto a quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-SEL)*.

È un insulto agli italiani, a chi ci ha votato; è un insulto - come dice giustamente il senatore Divina - alla Costituzione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S. Commenti della senatrice Taverna)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Fate carta straccia della Costituzione! Vergogna! *(Il senatore Divina strappa il*

volume che contiene la Costituzione e il Regolamento. Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore Divina, la prego. Invito gli assistenti d'Aula ad intervenire.

DIVINA *(LN-Aut)*. Cancellate questa vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Divina, la richiamo all'ordine. Venga registrato a verbale il richiamo all'ordine.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Divina, così ha interrotto l'intervento del capogruppo Centinaio. Senatore Centinaio, prego, prosegua.

TAVERNA *(M5S)*. Presidente, legga l'articolo 72 della Costituzione.

MORONESE *(M5S)*. Non ridere, Boschi. Non ridere. Vai fuori, se non hai rispetto.

SANTANGELO *(M5S)*. Ministro Boschi, non ridere.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, la richiamo all'ordine. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine. Che risulti agli atti il richiamo all'ordine nei confronti dei senatori Moronese e Santangelo. Senatore Santangelo, lei ha già altre esperienze.

SANTANGELO *(M5S)*. Guarda il Ministro: ride!

PRESIDENTE. Senatore, non offenda, si accomodi.

Senatore Centinaio, prosegua.

AIROLA *(M5S)*. Chi offende noi in quest'Aula sono il presidente Napolitano e il Governo.

SANTANGELO *(M5S)*. Diglielo! Guardi il Ministro, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si accomodi, prego.

Senatore Centinaio, concluda il suo intervento.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come dicevo state togliendo la parola agli italiani, state togliendo la parola alla democrazia, e mi vergogno, signor Presidente, per quel collega, e sono contento di dirlo, che è appena uscito dall'Aula dopo aver detto che ci esortava a fare proposte intelligenti. Ci esortava, il senatore Romani, a fare proposte intelligenti. È vergognosa una cosa del genere, è vergognosa!

A questo punto, cari colleghi, avete ancora solo un voto per salvare la Costituzione: il voto sul calendario. Terminato questo, il Gruppo della Lega Nord andrà dal Presidente della Repubblica, perché il Presidente del Consiglio non rappresenta più nessuno. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Bonfrisco, Pepe e Campanella)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo per dire che voterò a favore della proposta di modifica del calendario dei lavori.

PRESIDENTE. Mi scusi, mi vedo costretto a interromperla perché la proposta non è di modifica del calendario, ma di precisare la data del calendario in cui si discuterà il bilancio interno, ovvero lunedì 4 agosto. Il punto è già contenuto nel calendario. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. È proprio così. Intervengo per dire che l'inserimento secondo me è necessario e per dire anche che questo riuscirebbe a dare un tono diverso e un contenuto diverso ad un calendario che invece mi appare monco e mortificante. Infatti, anche se non specificatamente illegittima la modalità con la quale si è formato, a mio parere ha dei motivi e degli spazi di elusione.

Questo perché, anche se il contingentamento è previsto dall'articolo 55 del Regolamento, quello che si sta facendo oggi è un surrogato, per cui s'introduce di fatto la tagliola.

Il dettato costituzionale, mi è stato insegnato, quando fa riferimento alla normalità non intende riferirsi al tipo di legge, ma alla modalità di formazione della legge, e quindi quando si è in sede deliberante o in sede redigente non si è nella normalità della procedura di formazione; trattandosi quindi un altro caso, l'allora presidente Mancino in quest'Aula ha fatto riferimento all'articolo 85 del Regolamento

della Camera dei deputati, laddove però, con riguardo al caso specifico, si dice, al successivo articolo 85-*bis*, che «le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24».

Stiamo quindi operando, in questo caso, una doppia elusione, cioè stiamo di fatto introducendo il sistema cosiddetto della tagliola non per una specifica previsione del Regolamento, ma per una previsione del Regolamento che attiene al contingentamento, laddove poi, invece di statuire specificatamente la data nella quale si deve fare la votazione, si fa una previsione talché, se non la si rispetta, come nel caso citato del precedente del 2004, si è potuto votare il 24 e non il 25.

Ho raccontato tutto questo per dire come, di fatto, ci siamo ritrovati in una situazione in un certo senso manzonesca, da azzeccagarbugli. Abbiamo, cioè, cercato e trovato la «grida» che ci potesse dare la possibilità di fare quello che forse non si potrebbe fare. Il modo, infatti, con cui si dovrebbe fare più specificatamente sarebbe una modifica regolamentare, la quale dovrebbe essere sottoposta all'Aula che la dovrebbe votare con voto segreto, e in questo caso senza riunioni di Giunta alcuna, di precisazioni e precedenti, perché il voto segreto è prescritto per il Regolamento.

Non stiamo percorrendo l'autostrada nel senso prescritto. La stiamo percorrendo all'incontrario e anche velocemente e pericolosamente. Stiamo forzando, stiamo eludendo per arrivare ad un fine che abbiamo già raggiunto precisamente nel 2004. Vorrei, però, ricordare ai colleghi dell'opposta parte di questo emiciclo che quanto si fece allora in quest'Aula fu letto come: «Un atto di vera e propria arroganza, di vera e propria prepotenza che non può essere in alcun modo accettato; è un atto totalmente irragionevole, oltre ad essere un atto irrispettoso e irriguardoso (...)». Sono le parole pronunciate dal Presidente del Gruppo del DS-U, senatore Angius.

In modo un po' più compassato, il presidente Marino del Gruppo Misto disse: «Signor Presidente, noi non condividiamo l'accelerazione a nostro avviso inopportuna e assolutamente ingiustificata che si vuole dare alla discussione di legge costituzionale (...)» e via dicendo. Il senatore Giaretta disse: «Ciò premesso, devo sottolineare la gravità di quello che sta succedendo in Aula».

Voi state facendo quello al qual avete cercato di opporvi nel 2004, sconfessando il vostro operato, sconfessando le vostre convinzioni, sconfessandole come siete abituati sempre a fare. In proposito vi vorrei leggere qualcosa che potrebbe forse scalfire la vostra coscienza. Noi abbiamo predisposto per la prima volta in quest'Aula - per la prima volta dopo il 1953 - dopo la domenica delle Palme del 1953, la domenica nella quale in quest'Aula fu approvata quella che voi chiamaste la legge truffa, un voto di domenica. Allora, contro quel voto di domenica voi vi batteste a tal punto che: «Il comunista Pastore, facendosi largo tra la calca, affrontò il democristiano Donati. Fu la scintilla. Accorsero i commessi che riuscirono a separare i contendenti». «Il tumulto era diventato feroce. Negarville, Li Causi, Spano, Montagnini, Ruggeri e Castagno, scesi nell'emiciclo, si scontravano con i democristiani». «Li Causi che, saltato sopra su un banco, gli gridava, scandendo gli insulti: «Carogna! Porco! Porco! Porco!»».

Questo è quanto voi avete fatto per difendere il non voto e le non riunioni di domenica. Nella domenica delle Palme del 1953 andavate a messa, adesso c'è il «Vangelo» di Matteo e non volete neanche andarci. *(Applausi dai Gruppi GAL e LN-Aut)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. No... non ho parole!

ZANDA *(PD)*. Grazie, Presidente... *(Prolungati applausi ironici delle senatrici Lezzi e Taverna)*.

LEZZI *(M5S)*. Non lo vogliamo sentire più!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, io sono qua per garantire il diritto di parlare.

LEZZI *(M5S)*. Bravo, appunto!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la richiamo all'ordine.

AIROLA *(M5S)*. La garantisci con la ghigliottina. Bravo!

TAVERNA *(M5S)*. Bravo!

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, la richiamo all'ordine. La mia funzione qui è...

AIROLA *(M5S)*. Bravissimo!

TAVERNA *(M5S)*. Bravo!

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, la richiamo all'ordine. Venga messo agli atti.

Questore Bottici, per favore.

AIROLA *(M5S)*. Complimenti!

PRESIDENTE. Io sono qua per garantire il diritto di parlare...

AIROLA *(M5S)*. La ghigliottina!

PRESIDENTE. ...garantire il diritto di parlare.

AIROLA *(M5S)*. Lo garantisci con la ghigliottina!

PRESIDENTE. Senatore Airola... *(Commenti del senatore Airola)* ... senatore Airola... *(Commenti del senatore Airola)* ...senatore Airola, la richiamo all'ordine.

Senatore Zanda, può parlare.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, veramente non è facile... *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Silenzio.

ZANDA *(PD)*. Io mi scuso con lei e con l'Assemblea, ma io non ho la capacità di parlare in un'Aula nella quale si sta svolgendo questo... *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Vergogna!

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, io ho grande difficoltà a parlare... *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

VOCE DAI BANCHI DEL M5S. Anche noi!

PRESIDENTE. Lasciate parlare il collega.

ZANDA *(PD)*. Io sono in Senato da undici anni, Presidente, e non ho... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

VOCE DAI BANCHI DEL M5S. E allora vai a casa!

ZANDA *(PD)*. Sì, andrò a casa... *(Commenti dal Gruppo M5S)* ... certamente andrò a casa.

PRESIDENTE. Non tollero commenti, per favore. Ciascun Capogruppo ha diritto di parlare.

ZANDA *(PD)*. Dicevo, non ho mai interrotto nessun collega mentre parlava... *(Commenti dal Gruppo M5S)* ...non ho mai alzato la voce.

CASTALDI *(M5S)*. È un ossimoro!

ZANDA *(PD)*. Io penso che il buon funzionamento degli organi costituzionali, e il Parlamento è il primo di tali organi, sia un valore che noi dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

LEZZI *(M5S)*. Ma che dice?

PRESIDENTE. Sia chiaro, se a ogni frase ci deve essere un commento, io non lo consento. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, c'è ben poco di democratico in questi atteggiamenti. Ce n'è molto poco. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste e applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Vergogna!

ZANDA *(PD)*. E debbo dire che non c'è stata obiettività nella valutazione delle circostanze che hanno portato alla discussione e alla decisione della Conferenza dei Capigruppo. *(Commenti della senatrice Lezzi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, l'ho già richiamata all'ordine due volte. Alla prossima, esce dall'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Usciamo noi!

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, farò soltanto due osservazioni perché non voglio contribuire con il

mio intervento a tenere un clima che non condivido.

Il senatore Petrocelli nel suo intervento ha offerto - io temo inconsapevolmente - un argomento molto serio e molto importante alle decisioni che ha assunto oggi la nostra Conferenza dei Capigruppo. Il senatore Petrocelli ci ha infatti ricordato che il suo Gruppo ha presentato 200 emendamenti. Debbo dire che considero con molto piacere, apprezzo che il suo Gruppo abbia presentato 200 emendamenti, perché questo vuole dire che il Movimento 5 Stelle ha capito che a questo dibattito serviva approfondimento e discussione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. I loro 200 emendamenti non hanno nulla a che vedere con gli 8.000 emendamenti che sono stati presentati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Non è vero!

ZANDA *(PD)*. I loro 200 emendamenti stanno a significare che noi, per discutere della riforma costituzionale, dobbiamo poterlo fare ponderando le parole, non seppellendoci di emendamenti o di voti segreti in quantità che non ci sono mai state nel Parlamento italiano. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*. Questo abbiamo chiesto.

Io ho fatto sei appelli cercando una soluzione possibile e condivisa, chiedendo ai Capigruppo in Conferenza, in Aula, pubblicamente, che si riducessero gli emendamenti, per poter discutere di Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo è quello che dovevamo fare, signor Presidente, e li hanno mantenuti fino all'ultimo momento! *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S. Vivi applausi dal Gruppo PD)*. Io non volevo arrivare al contingentamento! Noi non dovevamo arrivare al contingentamento, ma non potevamo permettere che questa discussione finisse come sta finendo! *(Vivi applausi dal Gruppo PD)*. Poco fa, sono state diffuse, attraverso le agenzie, delle espressioni luride, che mi vergogno di ripetere! *(Prolungati applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Santangelo)*.Espressioni luride! Quelle sì che sono un'offesa, non alla democrazia, ma alle popolazioni che in questo momento stanno soffrendo! *(Applausi ironici dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo M5S invitano ironicamente l'Assemblea ad applaudire. Il senatore Buccarella solleva un cartello con la scritta «Applausi». Il senatore Candiani fa il gesto delle corna. Numerosi senatori del Gruppo PD si levano in piedi per applaudire)*.

Questa è la vergogna, signor Presidente! Questa è la vergogna! *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo PD)*. Vogliamo discutere della Costituzione e non contare gli emendamenti. Questa è la verità e io mi ribello a questa assenza di democrazia! *(Il senatore Airola scende al centro dell'emiciclo)*.

AIROLA *(M5S)*. Vergognati!

PRESIDENTE. Senatore Airola, raggiunga il suo posto, per favore. Guardi che è vicino alla porta. Per favore, non mi costringa a prendere provvedimenti: il primo che se ne dispiace sono io.

AIROLA *(M5S)*. Sono stato anche deplorato!

PRESIDENTE. Torni al suo posto di senatore, senatore Airola.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Pensiamo che la matematica dell'agenda parlamentare non possa costituire un' opinione. *(Vivaci e prolungati commenti della senatrice Lezzi)*.

PAGLINI *(M5S)*. Siete ostaggio di un condannato!

SACCONI *(NCD)*. Abbiamo già più volte evidenziato che l'unico modo per avviare concretamente la riforma costituzionale sia quello di approvarla nell'Aula del Senato prima della pausa estiva, nella consapevolezza che nel mese di settembre questa stessa Assemblea, come le Commissioni parlamentari, saranno impegnate con quell'altra parte dell' agenda istituzionale, relativa alla riforma della legge elettorale, e con quelle riforme economiche che sono state più volte invocate, a partire dal necessario esame della legge di stabilità. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Quindi potremmo davvero dire che la riforma della Costituzione...

AIROLA *(M5S)*. Sono vent'anni che è in Parlamento! Sono vent'anni!

PRESIDENTE Senatore Airola, lasci parlare il senatore Sacconi. La richiamo ancora una volta all'ordine. La prossima volta... Credo che abbia già esperienza.

AIROLA *(M5S)*. Vado dal Presidente della Repubblica!

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, per fatto personale: non sono entrato in Parlamento vent'anni fa, ma trentacinque anni fa e ne sono orgoglioso. *(Applausi dal Gruppo NCD. Commenti dal Gruppo M5S).*

Quindi penso che la nostra decisione sia obbligata, in quanto costituisce l'unico modo possibile - insisto - per avviare concretamente la riforma costituzionale. Come abbiamo osservato nella Conferenza dei Capigruppo, abbiamo di fronte a noi alcuni giorni, anche se non se ne stanno ponendo le migliori premesse, perché il confronto sui temi che sono stati segnalati come sensibili dalle opposizioni possa continuare. Accanto a quei temi, per parte nostra, ne segnaleremo altri. Per certi aspetti, i temi che segnaliamo noi sono talora opposti a quelli che oggi sono stati evidenziati; mi riferisco, ad esempio, all'ipotesi di riportare allo Stato il settore dell'energia o le grandi reti, perché questo è uno dei punti segnalati nella Conferenza dei Capigruppo. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Per parte nostra vorremmo al contrario rafforzare ulteriormente i poteri dello Stato *(Commenti della senatrice Taverna)* rispetto a competenze regionali che si sono spesso rivelate inefficienti nei termini in cui sono state gestite.

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO LN-Aut: In certe Regioni!

SACCONI *(NCD)*. Ha ragione chi dice che ciò è accaduto in certe Regioni, anzi: in molte Regioni. Pertanto dovremmo valutare i modi con cui realizzare un federalismo compiuto e a geometria variabile. Ricordo ai colleghi della Lega che abbiamo cercato, con un buon lavoro già nell'ambito della Commissione parlamentare, di trasporre nella Carta costituzionale quel federalismo fiscale che insieme abbiamo voluto e che, insieme, potremo ulteriormente consolidare, per esempio attraverso il commissariamento delle Regioni inefficienti.

Tutto ciò potremo discuterlo proprio in ragione di tempi concentrati nelle prossime settimane, che indurranno necessariamente ciascun Gruppo ad orientare il proprio impegno parlamentare sui temi ai quali esso stesso intende venga prestata maggiore attenzione dall'intera Assemblea e, in particolare, dal Governo e dalla maggioranza.

Quindi, sono convinto che, al di là delle pur legittime contestazioni di questo momento, noi ci accingiamo a prendere una decisione che migliorerà la qualità del lavoro parlamentare e che consentirà la prima approvazione della riforma costituzionale in termini forse ancora migliori di quelli licenziati dalla stessa Commissione. Auguriamoci solo buon lavoro. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD e del senatore Ichino).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata dalla senatrice Comaroli di precisare che il bilancio interno verrà discusso lunedì 4 agosto.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, è in corso la controprova.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, qualcuno ha votato al posto della senatrice Spilabotte, che è assente! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

VOCI DAL GRUPPO M5S: Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. Intanto chiudiamo la votazione di controprova.

Non è approvata.

Chiedo al Capogruppo del Movimento 5 Stelle, senatore Petrocelli, di spiegare alla Presidenza che cosa è accaduto.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, ancora una volta il Movimento 5 Stelle è costretto a denunciare i pianisti del gruppo del Partito Democratico, che attuano tale pratica per la diaria! Per rubare i soldi ai cittadini italiani! E questi vorrebbero cambiare la Costituzione! Vergogna!

Io chiedo alla Presidenza di prendere provvedimenti contro il senatore Sonego. È l'ennesima volta che si verifica questo fatto! Anche questa mattina lo hanno fatto: votano per una senatrice che non c'è!

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, mi scusi, avevo dato la parola a lei.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Ho avuto la parola io.

PRESIDENTE. Chi è lei, scusi, che prende la parola senza che nessuno gliela dà?

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Io l'ho chiesta e il microfono si è attivato.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Ciampolillo, ho dato la parola al senatore Petrocelli. Si calmi.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Chiedo provvedimenti contro il senatore Sonego!

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, per favore, riesce a mantenere l'ordine nel suo Gruppo?

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, non li attiviamo noi i microfoni: quello del senatore Ciampolillo si è attivato ed è ovvio che il collega doveva esplicitare *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)* in maniera molto pacata, come gli è consueto, quello che è successo.

È mai possibile, signor Presidente, che in un momento tanto delicato, con un argomento così controverso, un senatore del Partito Democratico metta la mano nel dispositivo di voto di una collega e voti al suo posto? Questo è il partito di maggioranza del Senato della Repubblica che deve fare le riforme costituzionali? *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiedo, con la stessa identica pacatezza del collega Ciampolillo, che venga preso un provvedimento serio e circostanziato nei confronti del collega Sonego.

PRESIDENTE. Colleghi, quanto sta avvenendo è agli atti e sarà sottoposto al Consiglio di Presidenza. Ricordo che non si trattava di una votazione, che è avvenuta per alzata di mano, ma di una controprova, che, tra l'altro, non ha alcuna incidenza sulla diaria, tanto perché si sappia. *(Vivaci proteste delle senatrici Lezzi e Bottici)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Sarà, Presidente, ma io non ho assolutamente citato la diaria, ho detto soltanto che non è un comportamento consono ad un senatore del Gruppo di maggioranza che intende cambiare la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Concludo dichiarando che anche il Gruppo del Movimento 5 Stelle si appresta a recarsi al Quirinale dal Presidente della Repubblica.

CORSINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo, a costo di apparire del tutto velleitario, in nome di una pacata ragionevolezza che a me pare piuttosto dissipata e negletta in quest'Aula.

Di fronte all'*impasse* che si è creata in tema di riforma costituzionale credo sia necessaria, da parte di tutti, un di più di responsabilità e un supplemento di consapevolezza. Credo si tratti di uscire da una tenaglia che giudico del tutto paralizzante: da un lato, il contingentamento dei tempi, dall'altro, l'ostruzionismo.

Ebbene, in coerenza con la linea che abbiamo perseguito, volta a sostenere posizioni di merito senza frapporre ostacoli al prosieguo del procedimento legislativo, a noi sembrerebbe opportuna una pausa di riflessione utile a mettere sul tavolo le questioni aperte e attualmente divaricanti.

Credo che questo possa essere definito il ritorno della politica, l'appuntamento della politica. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut e Misto-ILC)*. Leggo l'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale...»

GIARRUSSO *(M5S)*. Sempre!

CORSINI *(PD)*. «e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi». C'è dunque sullo sfondo questo riferimento costituzionale, ma non credo che la chiave di volta del gravissimo problema che abbiamo di fronte stia in una discussione sui Regolamenti. Credo che anche in questo caso dobbiamo sforzarci di riattribuire un primato alla politica.

Pertanto, in ordine ai temi che sono tuttora aperti, che sono ragione di contrasto, come ad esempio la questione relativa all'elettività o meno dei senatori, il tema dell'immunità, del numero dei parlamentari, le questioni attinenti ai *referendum* o alle leggi d'iniziativa popolare o quelle relative alle materie d'interesse bicamerale, credo ci sia una sola via d'uscita, perché ritengo sia interesse di tutti produrre una buona legge e una legge la più ampiamente condivisa. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*. Ci sono certamente dei precedenti.

Vede, Presidente, io vivo con insofferenza e sofferenza le contraddizioni anche della mia parte politica (lo ripeto, anche della mia parte politica), perché il centrosinistra insorse nella precedente legislatura quando fu imposto il contingentamento dei tempi. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-ILC e Misto-MovX)*. Chiedo però a tutti di fare uno sforzo per trovare una via d'uscita e una risposta ragionevole (mi rendo conto che la mia voce è fioca, che non dispongo di altoparlanti), che consenta il superamento dell'ostruzionismo, che, insieme all'eliminazione del contingentamento, è la chiave di volta della soluzione di questo problema. La chiave di volta è la riattivazione del confronto politico; è la strada maestra, da perseguire con pazienza, ma con altrettanto ferma determinazione, in vista del raggiungimento di un obiettivo che in definitiva, nella sua prospettiva più generale, cioè il superamento del bicameralismo paritario e simmetrico, è condiviso da tutti. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut, Misto-MovX e Misto-ILC e del senatore Rossi Maurizio)*.

PRESIDENTE. Senatore Corsini, siccome ci dovremmo occupare della conversione dei decreti-legge, c'è tempo perché, come lei auspica, la politica continui a fare il suo corso.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Auspico una certa sinteticità, perché il suo Gruppo è già intervenuto sul tema.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la ringrazio per la parola che mi concede e per le parole importanti che lei ha voluto pronunciare oggi in quest'Aula: lei è qui per garantire il diritto di parlare a ciascun senatore, come prima ha ricordato in difesa del senatore Zanda, e bene ha fatto. Tuttavia, con la proposta di tagliola che lei ha rappresentato a seguito della Conferenza dei Capigruppo e del suo esito, signor Presidente, lei viene meno proprio a quelle garanzie costituzionali che a lei, e soprattutto al Presidente della Repubblica, sono affidate in custodia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ciò posto, devo dire che, pur apprezzando il buon lavoro della Commissione affari costituzionali e dei relatori Calderoli e Finocchiaro, noi preferiamo l'abolizione del Senato piuttosto che un brutto pasticcio incostituzionale al quale non vorremmo mai dare la nostra adesione acritica e incondizionata. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e dei senatori D'Anna, Minzolini, Campanella e Mussini)*. Come vede, infatti, signor Presidente, nel confronto diretto, quello della discussione in Aula, questa maggioranza politica perde. Perde inesorabilmente, perde la maggioranza che sostiene il Governo Renzi che è ossessionato dal voto.

Ecco perché avete bisogno di vietare e limitare il voto in Aula, di vietare ed eliminare il voto agli italiani. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, GAL e Misto-MovX)*. Fino a quando, però, si potrà vietare agli italiani di conoscere la verità, signor Presidente? La verità sulle cose davvero importanti, con questa e magari prima di questa riforma, la verità sui conti, sull'economia, sul lavoro, sull'Europa, sulla vita degli italiani, signor Presidente.

È qui che vorrei concludere il mio intervento, pregando di ascoltare con attenzione e valutare con coscienza le parole e la proposta contenute nell'intervento del senatore Corsini, perché lì probabilmente c'è la soluzione per una possibile svolta positiva nell'approvazione rapida di questa riforma nel rispetto dei principi costituzionali.

È vero, non è una questione di Regolamento, ancorché, collega Corsini, il Regolamento della Camera -

e noi stiamo operando modifiche anche per quanto riguarda la Camera dei deputati - richiamerebbe invece all'assoluto rispetto del dibattito in Aula. Ma detto ciò, in nome di quella responsabilità richiamata così bene e senza bisogno di urlare, caro collega Zanda, dal senatore Corsini, invito la Conferenza dei Capigruppo ad esprimersi, in nome di tutta l'Assemblea, nella giornata di lunedì su questa modifica così importante, perché dobbiamo fuggire dall'ostruzionismo che non serve al Paese, come dalle tagliole che non servono al Paese e dalla limitazione alla libertà del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Pepe)*.

La responsabilità impone allora a tutti di uscire da questo schema che contrappone l'arroganza di un Governo e la difesa ostinata di una Costituzione da parte di chi non vuole svendere il proprio patrimonio di valori democratici.

Io mi ribello, senatore Zanda, alla cecità di una maggioranza politica che si mette sotto i piedi la democrazia e prova a fingere e finge di cambiare per non cambiare mai! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*. Non è un caso che nel dibattito anche di questa seduta tutto ciò sia difeso soprattutto da chi in questo Parlamento ha passato quasi metà della sua vita e probabilmente intende passarne anche un'altra metà e finge di cambiare per non cambiare nulla, signor Presidente! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e dei senatori Mario Mauro, Maurizio Rossi e Mussini)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo proprio sull'ordine dei lavori. Mi perdoni se sembro sprovveduto e chiedo lumi a lei ma, avendo contingentato o limitato al massimo i tempi della discussione, non avendo, allo stato, sottratto neanche uno degli emendamenti presentati, dovendosi votare questi emendamenti e dovendosi fare una qualsivoglia illustrazione, non foss'altro per leggere il titolo dell'emendamento o il numero, o li votiamo a cottimo, o, dovendoli votare uno per volta, lei o gli altri Presidenti non avrete neanche il tempo di illustrare la didascalia del provvedimento! *(Applausi della senatrice De Pin)*.

Per cui, faccio mie le esortazioni del senatore Corsini perché questa situazione è disdicevole.

So che lei, signor Presidente, ha interceduto, ponendo con forza anche la sua autorevolezza di Presidente del Senato e di seconda carica dello Stato, tentando di trovare una composizione, ovvero selezionare gli emendamenti per specifica materia, ridurli e su quella riduzione calcolare tempi che non strozzino la discussione.

Il suo tentativo, per la verità, resta valido; è fallito perché qui ci sono - lo dico al senatore Zanda con grande rispetto - dei paletti o, meglio, delle Colonne d'Ercole che il Governo e il Primo ministro pongono, le quali ci mettono nella condizione di non trovare una soluzione di buonsenso. *(Applausi del senatore Battista)*. Mi riferisco alla data ultima entro la quale bisogna approvare il provvedimento. Sfugge a me e credo che, fallito il tentativo di un'approvazione surrettizia in fase prevacanziera di questa riforma, lo scopo di farla passare sotto silenzio ormai sia perso, perché a furia di scalmane, di urla e di indignazioni più o meno pacate e più o meno sopra le righe, il popolo italiano ha capito che ci troviamo di fronte ad un pessimo riformatore e ad un ottimo tiranno, nel caso del Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Pin)*.

Ma non voglio tornare sui temi che ho già esposto in quest'Aula. Faccio allora appello a lei, signor Presidente, al senatore Zanda, al senatore Sacconi e anche al capogruppo Romani, che non ho capito bene in questa vicenda dov'è collocato. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*. Sa, noi siamo un partito di liberali e pare che il liberalismo possa essere coniugato molto spesso con l'individualismo, per cui qui ogni testa è un tribunale, come si dice dalle mie parti *(Applausi del senatore Pepe)*, e non ho capito Forza Italia in questa storia dov'è collocata.

Ripeta, signor Presidente, questo tentativo. È inutile contingentare i tempi, perché non è il contingentamento dei tempi che migliora la riforma. Faccio ammenda anch'io, perché sono sottoscrittore di un paio di centinaia di emendamenti, che posso ritirare tranquillamente, alla condizione che mi si dica quali sono, senza colpi di maggioranza, le specifiche materie e gli specifici

emendamenti congeniali a quelle materie che vanno discussi. Dopodiché si troveranno i tempi per discutere. Se poi l'8 agosto diventa il 28 agosto o il 10 settembre... fateci capire (e faccio appello a tutti i buoni politici, che come sapete hanno la memoria corta, e ai pessimi politici, che hanno invece meno faccia tosta): questo 8 agosto chi l'ha detto, Nostradamus? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. C'è un vaticinio, deve accadere uno sconvolgimento epocale della vita di questa Nazione?

Signor Presidente, faccia allora capire al Presidente del Consiglio e anche all'augusto ospite del Quirinale che, con tutta la nostra modestia, noi vorremmo capire, perché, sa, noi siamo minoranza (o almeno lo eravamo, salvo che il patto del Nazareno non preveda anche queste future e progressive sorti per Forza Italia, questo non lo so), qual è la tempistica oltre la quale non è possibile andare.

Lei ricorderà di Camus L'étranger, lo straniero: era un uomo atarassico e non riuscì neanche ad impietosirsi di fronte al cadavere della madre. Ma questo Renzi, rispetto ad un Parlamento, a centinaia di parlamentari, ad un'esigenza basilare e prioritaria per la democrazia di consentire al popolo di esprimersi, è uno straniero o è un cittadino di questa Nazione? Questa è la domanda.

Per cui io sono disponibile... se il ministro Boschi mi fa un sorriso, però: a me non dispiace, se devo essere ghigliottinato, meglio che il boia abbia vesti così belle. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Pepe)*. Dicevo che sono disponibile a ritirare i miei emendamenti, ma in un contesto nel quale si riduca la ridondanza degli emendamenti e non si strozzi il dibattito. *(Applausi dai Gruppi GAL, FI-PdL XVII, M5S e Misto-MovX. Congratulazioni)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione l'intervento del mio amico e collega, senatore Corsini, e anche quello del senatore Mario Mauro, oltre a tutti gli altri, ovviamente. Devo dire che non c'è niente di più sbagliato, in politica, che applicare a situazioni diverse le stesse valutazioni e le stesse considerazioni. *(Diversi senatori del Gruppo M5S abbandonano l'Aula)*. Senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, visto che dovete andare dal Capo dello Stato, almeno fatelo con un po' di rispetto per chi vi ha ascoltato senza assolutamente interrompervi.

PRESIDENTE. Senatore Susta, la prego di rivolgersi all'Aula.

Prego i senatori che stanno uscendo dall'Aula di farlo in silenzio.

SUSTA *(SCpI)*. Dicevo che è sbagliato applicare concetti che vanno bene in certe situazioni quando queste non ci sono più.

Otto anni fa c'è stato il dibattito sulla riforma costituzionale, che poi abbiamo anche respinto con *referendum*. Io non ero qui, ma tra coloro che combattevano contro quella riforma sulle piazze. Il contesto è completamente cambiato: otto anni in cui noi abbiamo dimostrato inconcludenza politica. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*. Tutte le forze politiche devono assumersi la responsabilità di uscire dall'inconcludenza in cui siamo stati in questi anni. Questa è la grande responsabilità che noi abbiamo davanti agli italiani e, visto che qualcuno si vuole rivolgere ai giornalisti, alla stampa ed alle televisioni, allora facciamolo tutti. Diciamo chiaramente che in questo momento qualcuno non vuole le riforme, perché noi sappiamo che se oggi sospendiamo l'*iter* delle riforme non lo riprenderemo più.

Abbiamo però un'occasione storica, quella di utilizzare il dibattito parlamentare per selezionare gli argomenti intorno ai quali confrontarci. È quello che per giorni abbiamo chiesto: l'ha chiesto il Partito Democratico, l'abbiamo chiesto noi e tutte le forze di maggioranza. Si è trattato di un appello costante per ridurre gli emendamenti e per poterci concentrare in quest'Aula, dopo quattro mesi di discussione ed un voto molto ampio in Commissione, sugli emendamenti che sono essenziali per capire qual è l'orientamento prevalente in Parlamento e che siamo convinti sia anche l'atteggiamento prevalente del Paese verso la riforma.

Se la risposta è solo la richiesta di sospendere, invece che dare una data certa entro cui concludere, questa è palesemente la volontà di fermare le ragioni del dibattito e del confronto e ciò non è accettabile da parte della maggioranza.

Dobbiamo dedicare queste centoquindici ore che lei, signor Presidente, ci ha indicato oggi a

confrontarci e a misurarci davvero sulle questioni che sono all'attenzione del popolo italiano e nostre, ma nell'assunzione di una responsabilità politica di rendere nuovamente concludente la politica e di far capire che noi siamo in grado di rispondere al vuoto che c'è stato in questi vent'anni.

Questo è il tema che abbiamo davanti e la ragione per cui non siamo più nelle condizioni del 2001 e del 2005; la ragione per cui anche l'utilizzo di strumenti parlamentari, che possiamo considerare, se non estremi, certamente molto severi, diventano inevitabili di fronte al tentativo di fermare ogni possibilità di cambiamento. Noi ci siamo candidati - anche in Scelta Civica, caro Mario - per chiedere la riduzione dei costi della politica, la differenziazione delle competenze del Parlamento, il superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari. Questa è l'architrave di questa riforma. Noi allora la dobbiamo difendere ed entro tempi certi: centoquindici ore - ripeto: centoquindici ore - che vengono dopo quattro mesi di Commissione e dopo dieci giorni di dibattito in quest'Aula!

Ebbene, non ho mai fatto parte del Parlamento italiano, sono nuovo come tanti altri; tuttavia, ho avuto una lunga esperienza al Parlamento europeo: in due giorni abbiamo affrontato il Trattato di Lisbona, in due giorni abbiamo esaminato *fiscal compact, six pack* e *two pack*, tutto quello di cui oggi si discute quando si affrontano i grandi temi della compatibilità tra gli Stati membri, il loro bilancio e quello che avviene in Europa. In nessun Parlamento europeo si cambia in modo parziale la Costituzione dedicando a tale tema sei mesi della discussione principale. Non avviene da nessuna parte!

Credo, allora, che anche noi dobbiamo avere la disponibilità di discutere nel merito, purché ci sia consentito di farlo, di concentrarci sui 200-300 emendamenti veri che riguardano il testo licenziato dalla Commissione. *(Commenti dei senatori Endrizzi e Blundo)*. Certo è che, se continuiamo a perdere tempo facendo ostruzionismo, anche sulle questioni procedurali, sottraiamo tempo al dibattito vero, e ciò vuol dire sottrarre tempo alla democrazia. *(Commenti del senatore Endrizzi)*.

Allora (diciamolo per rispetto dei cittadini), questo è il momento in cui dobbiamo dimostrare di voler confrontarci, utilizzare al meglio il nostro tempo, anche dividerci, senza però mettere un'ipoteca sul fatto che qualcuno sia per la democrazia e qualcun altro per la svolta autoritaria. Qui nessuno è per la svolta autoritaria, ma solo per rendere le istituzioni più efficaci rispetto ai temi e ai problemi di un tempo che richiede risposte urgenti per la salvezza della democrazia e non per il suo affossamento. *(Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Ichino)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, signori membri del Governo, onorevoli colleghi, vi rubo veramente pochi secondi. Colgo l'invito che ci è stato rivolto dall'amico e collega Corsini di dar luogo ad un supplemento di approfondimento. Non è, però, mio costume alzare la voce, tanto meno imporre un pensiero attraverso un linguaggio offensivo. Ringrazio il senatore Corsini perché, nell'ambito temporale di una fase abbastanza concitata, ha riportato una dialettica sui binari della riflessione.

Faccio mia la richiesta di offrire un supplemento di riflessione, ponendo all'attenzione dell'Assemblea, e soprattutto dell'opposizione, un'argomentazione che è fondamento della democrazia e che vuole un paradigma di diritti bilanciati tra loro.

In un'Aula vigono essenzialmente due diritti: il diritto della maggioranza e il diritto della minoranza o dell'opposizione, che dir si voglia. È evidente che, nell'ambito di una dialettica, entrambi i diritti devono essere contemperati in modo che non si abbia un rivolgimento tale che il diritto della minoranza o dell'opposizione venga alla fine a prevalere sul diritto della maggioranza. Detto in altri termini e in forma più mediaticamente comprensibile, la mia riflessione verte su un aspetto. Nell'ambito della 1a Commissione permanente il tema è stato trattato approfonditamente e, come ho già ricordato ieri, con pacatezza di toni e profondità di contenuti. È arrivato all'esame dell'Assemblea, ma a me non sembra - sottopongo tale questione all'attenzione di tutti - che il dibattito che ha caratterizzato gli ultimi giorni sia stato davvero approfondito. Non può essere un dibattito approfondito quando soltanto per tre o forse quattro emendamenti (ne ho perso anche la numerazione tanti che ne

fossero: faccio un po' di ironia che al buon napoletano non manca mai) si è dato luogo ad un approfondimento tale per cui sono trascorsi due giorni.

Signor Presidente, mi sono allora posto in maniera molto leale e sincera la seguente domanda: se questi sono i tempi della democrazia, non è che si entra dai tempi della democrazia ai tempi dell'inazione, del rimando e della passività? Se pensiamo di essere veramente una Nazione che è in Europa e rappresenta l'Europa, forse con questi tempi noi siamo fuori tempo.

Credo, quindi, che l'esigenza che è stata espressa da parte della Conferenza dei Capigruppo di arrivare, non dico a un contingentamento dei tempi, ma ad una ragionevole limitazione di questi tempi possa brillantemente contemperare sia il paradigma della democrazia della maggioranza, sia il paradigma della democrazia della minoranza o dell'opposizione. *(Applausi del senatore Casini)*.

Credo che questo sia un aspetto fondamentale, altrimenti all'esterno, ai cittadini, verrà ad emergere una sola immagine: quella di un consesso urlante ed offensivo, che usa un linguaggio che non è consono ad un'Aula così nobile come quella del Senato. Facendo mia un'espressione che è stata richiamata dal presidente Casini ieri (se non sbaglio), stiamo facendo in questo modo e con questa «tipologia dialogica» un grande regalo, da un lato, al populismo e, dall'altro, alla sfiducia completa nei confronti dell'istituzione.

Termino il mio intervento con ancora una volta un accorato invito da chi per la prima volta occupa lo scranno di questo Senato: che soprattutto coloro che hanno rappresentato la politica per tanti anni siano davvero modelli e che i neofiti possano acquisire della vecchia politica i tratti più nobili, dove il dialogo non è sopraffazione, non è violenza verbale, non è prevaricazione, ma è costruzione in sintonia. La democrazia, infatti, si compie completamente quando il paradigma dei diritti della maggioranza si coniuga brillantemente con quello dei diritti della minoranza e viceversa. La ringrazio, signor Presidente, per avermi dato la possibilità di questa riflessione. *(Applausi dal Gruppo PI e della senatrice Lanzillotta. I senatori Candiani, Calderoli e De Cristofaro fanno cenno di voler intervenire)*.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1567) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario*** **(ore 18,21)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1567: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario».

Nel corso della seduta di ieri la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Migliavacca, se intende intervenire.

MIGLIAVACCA, *estensore del parere*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

Sui lavori del Senato

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, avevo chiesto la parola sull'argomento precedente, evidentemente non le è stato segnalato.

Non sarei intervenuto se non ci fossero stati altrettanti interventi, non sempre di Capigruppo, quindi, in qualità di relatore, credo che debbano essere fatte alcune valutazioni rispetto a quanto accaduto.

Vorrei innanzitutto ringraziarla, signor Presidente, per la buona volontà che ci ha messo - ce l'ho messa anch'io - per cercare di raggiungere un risultato, ma il tutto si scontra con la logica del buonsenso: noi, infatti, stiamo calpestando il buonsenso.

Calpestiamo il buonsenso quando prevediamo delle sedute dalle 9,30 alle 24, sabato e domenica compresi. Oggi il medico del Senato mi diceva che ha già dovuto assistere tre colleghi che non si sono sentiti bene; vorrò vedere sabato alle ore 23,47, con i voti segreti e cose del genere, cosa potrà accadere. Credo che, se si deve fare una cosa, bisogna farla anche bene e con un pizzico di sale in zucca e, procedendo in questo modo, mi spiace ma non la stiamo facendo bene.

Quello di oggi è veramente un momento buio nella storia parlamentare. Si è voluto imporre oggi un contingentamento, quando sappiamo perfettamente che riprenderemo in mano le riforme martedì mattina e non prima, perché ci sono due decreti-legge; due decreti-legge su cui ci saranno presumibilmente altrettante richieste di fiducia, quindi sicuramente nella giornata di lunedì avremo una Conferenza dei Capigruppo in cui organizzare i nostri tempi. C'è stata una richiesta legittima, da parte della maggioranza, di un ritiro consistente di emendamenti nei confronti dell'opposizione, l'opposizione ha presentato una serie di punti su cui avrebbe avuto la necessità di un parere da parte del Governo, se fossero o meno discutibili, e a fronte di queste risposte avrebbero o meno ritirato gli emendamenti.

Perché non si è voluto aspettare lunedì, quando si sarebbe potuti essere in possesso di risposte e quindi nella disponibilità del possibile ritiro degli emendamenti e si è voluto contingentare i tempi oggi? Per dare uno schiaffo al Parlamento? *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC e dei senatori Chiti e Pepe)*. Perché di questo si sta trattando. Non avremmo perso cinque minuti, lunedì, nel dire che non c'è possibilità di dialogo e che si sarebbero ritirati o mantenuti gli emendamenti in base alle risposte che si ricevono da parte del Governo. No, abbiamo dato ancora questo bel segnale.

Io mi chiedo che immagine traggano i cittadini. Mi auguro che in pochi abbiano seguito queste immagini che stiamo vedendo in televisione, perché chi dovesse vedere la televisione si chiederebbe: Quello è il Senato? Ma perché non è stato abolito prima, non adesso?» Stiamo dando veramente un'immagine di squallore.

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Chi è che la dà?

PRESIDENTE. Non interrompete, per favore. Io garantisco che chi ha la parola non venga interrotto. La prego, senatore Marino.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Io non ho alzato i toni, non ho urlato e chi dice di voler dare lezioni di civiltà agli altri si comporta in maniera esattamente opposta agli altri; e, soprattutto se è Capogruppo o lo ha fatto, dovrebbe sapere... *(Applausi dei senatori Barozzino, Candiani, Cervellini e Rizzotti)*. Quello che mi fa male e mi amareggia è che, con questa volontà di maggioranza e di opposizione, la riforma non la si fa. Lei ci ha messo del buono, signor Presidente, tutto quello che aveva per far capire che a fronte di 5.000 votazioni (perché di questo stiamo parlando), anche se si dà un minuto per ogni votazione (e lasciamo perdere che c'è chi chiede la votazione per parti separate, se uno è contrario sulla proposta c'è la discussione se sia giusto o meno darla, c'è la verifica del numero legale prima di votare per parti separate), con i tempi che lei ci ha appena esposto di 80 ore per le votazioni, per l'8 agosto noi la riforma non la approviamo. Questo sia chiaro per tutti, per una questione matematica, perché, come ho già avuto modo di dire, qualcuno vuol mettere due litri d'acqua in una bottiglia da un litro: non ci stanno. E se l'8 agosto saremo qui a decidere che cosa fare, vi dico che quello veramente sarà il

fallimento di tutto.

Quindi, se da parte di tutti, opposizione e maggioranza, ci fosse un'ulteriore riflessione, prima di lunedì sera saremo ancora in grado di dare risposte e assumere comportamenti per poter approvare veramente, facendola bene, la riforma. Diversamente, parlando della mia porcata, ne può venire fuori anche di peggio, se si insiste.

Io ci credo ancora, ci ho messo del mio, ho collaborato con tutti e continuo a voler perseguire questa finalità; ma ci si metta veramente in condizione di lavorare e lavorare serenamente.

Io non ho il problema di qualche «scivolata» alle 23,58 su un voto segreto, ma qualunque parte verrà tolta di quel tempo, si sposterà in là il voto finale, perché il contingentamento stabilisce che per quel numero di ore dovremo fare quello. Se qualche giorno o qualche ora salta, vuol dire andare oltre l'8 agosto, perché correttamente il Presidente ha detto: «prevedendo il voto finale per l'8 agosto»; non c'è la certezza del voto, perché non sarebbe possibile imporre una *deadline* rispetto a una riforma costituzionale.

Quindi, tutti prestino attenzione a dove stanno camminando, perché stanno finendo o rischiamo tutti di finire in una grande buca. Fermiamoci prima di andarci dentro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVIIe dei senatori Bencini e Candiani)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la ringrazio per il riconoscimento che ha fatto nei confronti degli sforzi che tutti abbiamo sostenuto nel corso della giornata, nella Conferenza dei Capigruppo. Anch'io ho già auspicato, dopo l'intervento del senatore Corsini e il suo, che si possa trovare un qualche modo per proseguire.

Speriamo che il fine settimana porti consiglio e che noi possiamo però andare avanti con i decreti-legge che sono all'ordine del giorno.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, desidero intervenire su questo punto.

PRESIDENTE. Vuole interviene sull'ordine dei lavori?

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Sull'ordine dei lavori vorrei aggiungere una riflessione, se posso, a quella adesso svolta dal senatore Calderoli.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore De Cristofaro, non le voglio togliere la parola, ma su questo punto è già intervenuta la senatrice De Petris per il suo Gruppo.

Ripresa della discussione sulla deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1567 (ore 18,31)

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, ieri in Commissione affari costituzionali si è espresso un voto sul parere per la conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario.

L'Assemblea del Senato è chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 100 del 16 luglio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2014.

Tale decreto, a dispetto di un titolo facente generico riferimento a misure ed attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario, in realtà disciplina procedure concernenti la sola società Ilva spa, sulla quale sono già intervenuti, in passato, ben cinque

decreti-legge. Abbiamo, quindi, un decreto *ad societatem* che non ha l'astrattezza richiesta dalle leggi o dagli atti aventi forza di legge. Peraltro, si pone come l'ennesimo episodio di una sequela di rimaneggiamenti che il Governo ha fatto, abusando della decretazione d'urgenza e rendendo ridicole le istituzioni con quella che ormai dal punto di vista legislativo sembra una *soap opera*.

Preliminarmente va rilevato che il decreto-legge in esame è stato integralmente trasposto, mediante emendamento, all'interno del decreto-legge n. 91 del 2014 (il cosiddetto decreto-legge competitività). Si è, dunque, in presenza di un inopportuno inquinamento del processo di conversione in legge dei decreti, mediante l'intreccio tra il potere di emendamento, riconosciuto ai relatori e al Governo, ed il potere legislativo, temporaneamente riconosciuto al Governo dall'articolo 77 della Costituzione. Tale modo di procedere, oltre ad ingenerare confusione nei lavori delle Camere, incide negativamente su delicati profili del rapporto Governo-Parlamento e maggioranza-opposizione.

Rilevo, però, che sto parlando nel disinteresse generale.

PRESIDENTE. Io la sto ascoltando, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI *(M5S)*. La ringrazio per questo, ma non mi riferivo a lei. Non vedo, peraltro, in Aula il senatore Migliavacca, estensore del parere.

PRESIDENTE. Eccolo là, guardi, il senatore Migliavacca è presente in Aula. *(Il senatore Migliavacca fa un cenno dalla sua postazione fra i banchi del Gruppo PD).*

ENDRIZZI *(M5S)*. Grazie, collega.

Oltre che dal punto di vista dell'alterazione dell'equilibrio dei rapporti - ripeto - tra Governo e Parlamento, anche nel merito il provvedimento in questione è suscettibile di recare un *vulnus* di natura costituzionale. In particolare, esso reca modifiche a talune previsioni contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, al fine di semplificare l'*iter* procedimentale per l'attuazione degli interventi previsti nel piano ambientale, modificando la tempistica di attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e del cosiddetto piano ambientale dell'Ilva SpA, tempistica che viene ulteriormente differita.

E pensare che le premesse del decreto-legge n. 207 del 2012 (il secondo decreto-legge Ilva) facevano riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la piena attuazione delle prescrizioni dell'AIA ai fini dell'immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti. Tale immediatezza viene ora ribaltata con un prolungamento dei tempi.

Credo che dobbiamo fare attenzione perché qui veramente il ridicolo viene superato ed entriamo nella tragicomicità, forse anche nella tragedia, perché noi non dobbiamo dimenticare a Taranto cosa è accaduto e cosa avviene.

Nel disporre tale prolungamento non viene tuttavia effettuato l'equo contemperamento di interessi richiesto da consolidata giurisprudenza costituzionale e si fa prevalere il principio di'continuità aziendale su quelli di tutela dell'ambiente e della salute riferibili agli articoli 9 e 32 della Costituzione. Ne risulta, ancora una volta nel caso dell'Ilva, privilegiata la continuità della produzione, seppur condizionata all'attuazione di prescrizioni ambientali, rispetto all'immediata cessazione delle emissioni inquinanti. A tal fine, è opportuno rammentare che la tutela della salute costituisce interesse della collettività, diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati (*ex plurimis* sentenze n. 88 del 1979, n. 184 del 1986, n. 559 del 1997, n. 202 del 1991).

La disposizione in esame, nel combinato disposto con i numerosi decreti-legge, che lo hanno preceduto, viene dunque a configurare un *corpus* legislativo straordinario di natura provvedimentale che rischia di alterare la struttura essenziale dell'attuale normativa, di derivazione comunitaria, eliminando unilateralmente tutti quegli elementi che contribuirebbero a tener conto degli effetti che determinate attività produttive, poste in essere in violazione di legge, possono produrre sulla salute e sugli ecosistemi.

Vengono così ad essere reiterate ovvero prolungate procedure regressive in materia di tutela dell'ambiente e della salute, trasparenza delle procedure, tempistica di attuazione... *(Brusio).*

Signor Presidente, io credo che veramente qui non ci sia il rispetto necessario. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Se lei vuole, può consegnare il testo scritto del suo intervento in modo che venga allegato ai Resoconti della seduta odierna.

ENDRIZZI *(M5S)*. Sì, signor Presidente, lo consegno e chiedo che venga allegato.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). *(Numerosi senatori affluiscono di corsa in Aula*. *Proteste del senatore Endrizzi)*.

Ognuno voti al proprio posto, per favore, non inserite tessere di altri.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sulla deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1567

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 100.

È approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, le domando la soddisfazione di chiedere la controprova. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il senatore ha chiesto questa soddisfazione: non vogliamo dargliela? Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Discussione del disegno di legge:

(1541) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*** *(Relazione orale)***(ore 18,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1541.

I relatori, senatori Mucchetti e Marinello, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mucchetti.

MUCCHETTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, non posso non iniziare questo intervento di presentazione del lavoro fatto dalle Commissioni territorio, ambiente, beni ambientali e industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge competitività, senza ringraziare di cuore i consiglieri parlamentari Battisti e De Salvo, gli assistenti, le segretarie e i

commessi, che con impegno, intelligenza e, aggiungo, con tanta fatica, hanno aiutato le Commissioni a completare l'esame del provvedimento, che oggi l'Assemblea è chiamata a discutere. *(Applausi dal Gruppo PDe del senatore Berger)*.

Capita che il personale del Senato, come il personale della Camera, sia insolentito anche dalle cattedre più alte, che dovrebbero conoscere la quantità e la qualità del lavoro che viene svolto. Queste mie parole vogliono essere un sia pur insufficiente risarcimento morale per queste persone, questi nostri collaboratori *(Applausi dai banchi del Governo)*.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,44)**

(Segue MUCCHETTI). Voglio anche ringraziare i ministri Guidi, Galletti e Martina, il vice ministro De Vincenti e il sottosegretario Degani, con i direttori dei loro Ministeri e i responsabili legislativi, e il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero, che ha seguito i nostri lavori.

Insomma, tutti quelli che ci hanno accompagnato in questa maratona che il dibattito fin troppo accesso sulle riforme ha rischiato per un attimo di rendere inutile, bloccando la normale attività legislativa.

Mi limiterò, in questo intervento di presentazione, a toccare alcuni punti del decreto che riguardano le misure a favore del sistema delle imprese. Altre misure saranno trattate dal presidente Marinello, soprattutto sul piano dell'agricoltura e dell'ambiente, oltre che sugli stessi temi sui quali interverrò.

Questo decreto comprende una serie di misure che hanno l'obiettivo di facilitare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali e una tassazione meno stringente, più rivolta verso lo sviluppo attraverso il credito di imposta e l'ACE.

Ma soprattutto gli elementi di maggiore novità riguardano le possibilità nuove che vengono aperte alle piccole e medie imprese (considerate tali fino a 300 milioni di fatturato e 500 milioni di valore di borsa) per accedere ai mercati finanziari regolamentati, senza che debba per forza venir meno il controllo da parte degli azionisti originari, dei fondatori, di coloro i quali prendono questa decisione.

Molto spesso capita che l'ingresso in borsa sia frenato dal timore di perdere il controllo: ebbene, questo provvedimento introduce anche in Italia la possibilità di avere azioni a voto maggiorato. Questa è una risorsa dei mercati finanziari europei, e non solo europei, che in Italia finora non era disponibile. Alcuni grandi gruppi italiani (per esempio la FIAT) hanno portato la sede legale fuori dall'Italia anche per poter usufruire delle azioni a voto multiplo.

È quindi saggio che il Governo abbia preso questo provvedimento ma, nello stesso tempo, la Commissione, incontrando la collaborazione e la dialettica feconda con il Governo, ha migliorato il provvedimento, aprendo la possibilità di adottare questa forma di strutturazione del capitale di rischio anche alle società già quotate in borsa, aprendo una finestra nel 2015 per poter adottare questa misura anche con l'assemblea ordinaria.

Il provvedimento contiene anche misure importanti sul fronte dell'OPA obbligatoria. Voi sapete che l'OPA obbligatoria è stata ultimamente regolata in Italia dal testo unico della finanza nel 1998 (la famosa legge Draghi). Quando il progetto venne licenziato dal Ministero del tesoro (quel Ministero del tesoro, che aveva Ciampi come ministro e Draghi direttore generale, è stato forse il miglior Ministero del tesoro che si ricordasse da tanti anni in Italia) aveva previsto una doppia soglia per l'OPA obbligatoria: il 30 per cento e, per le società di maggior dimensione, anche il 15 per cento.

Lo scopo dell'OPA obbligatoria è di proteggere l'interesse dei soci di minoranza nella convinzione che in tal modo le aziende possano, per esempio, più facilmente varare aumenti di capitale con i quali sostenere il proprio sviluppo.

Ecco, noi abbiamo ripristinato in forme nuove quell'ispirazione di Ciampi e Draghi. Ricorderete che avevamo cercato di farlo anche nell'autunno scorso sull'onda dell'emozione del caso Telecom, ma non per il caso Telecom in quanto tale. Adesso siamo qui a riproporla, a conferma che avevamo in mente un progetto riformista per i mercati finanziari italiani.

Un altro punto che abbiamo affrontato è stato il miglioramento del decreto per l'Ilva, che il Governo ha presentato e poi tradotto in un emendamento al disegno di legge, che consideriamo nostro perché vi abbiamo lavorato davvero tanto. Abbiamo introdotto due emendamenti che consentono il

rafforzamento dei responsabili del risanamento ambientale dell'Ilva, e questo non è un dato marginale bensì la ragione per cui è stato fatto il decreto: tutelare l'ambiente tarantino e, nello stesso tempo, consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, il miglioramento della stessa e delle prospettive dell'azienda.

A questo scopo abbiamo facilitato la possibilità di ottenere, da parte del commissario, i denari sequestrati ai vecchi azionisti anche per altri titoli. Abbiamo corretto, precisandole, alcune caratteristiche del decreto Ilva preesistente che, alla luce dell'esperienza, si erano rivelate insufficienti allo scopo.

Chiaramente i due subemendamenti che le Commissioni ambiente e industria hanno presentato costituiscono anche uno stimolo e una sfida per il Governo della Repubblica sul grande caso Ilva. Noi non crediamo che sia saggio scommettere tutto su un acquirente prossimo venturo che prenda in mano quell'azienda e faccia quello che è stato difficile fare fin qui; nel senso che, ove una nuova proprietà si manifestasse, saremmo ben lieti di accoglierla, ma riteniamo anche che non bisogna mai bruciarsi i vascelli alle spalle, e avere a disposizione certe risorse finanziarie, un polmone finanziario e un subcommissario all'ambiente forte costituisce la base per avere un minimo di potere negoziale: infatti, è più facile attirare capitali e investitori professionali in un'azienda che può dimostrare, denari alla mano e non parole alla mano, di poter avere un futuro rispetto a un'azienda che non riesce a pagare gli stipendi del mese in scadenza.

Il provvedimento del Governo, allargando le maglie della legge fallimentare, porta in prededuzione finanziamenti che vengono fatti per il giro normale. Credo sia bene avere anche altre frecce nella faretra, perché soltanto con questo strumento il sistema bancario non finanzierà troppo a lungo l'Ilva, dal momento che nessun banchiere finanzia un'azienda che non ha piani industriali per il proprio futuro. Può farlo per un piccolo periodo, ma non può farlo a lungo.

Il decreto-legge che abbiamo trattato contiene altri due punti di rilievo industriale che vorrei richiamare, non perché non ce ne siano altri rilevanti, ma per il loro interesse qualitativo. Entrambi riguardano il settore dell'energia.

Con questo decreto-legge il Governo intende compiere un bel pezzo di strada per assicurare alle piccole e medie imprese italiane un taglio della bolletta elettrica del 10 per cento. Queste piccole e medie imprese pagano mediamente 15 miliardi l'anno, quindi un taglio del 10 per cento esige che si recuperi un miliardo e mezzo. Il decreto-legge e gli annunci che lo hanno accompagnato ci dicono che il Governo va e andrà a «rifilare» tante posizioni diverse che oggi godono di situazioni in qualche misura privilegiate. In questo decreto-legge, in particolare, vengono toccate le Ferrovie dello Stato e i produttori di fonti rinnovabili, in particolare del settore fotovoltaico.

Le Ferrovie dello Stato hanno avuto un rapporto storico assai complesso (non è il caso di ricordarlo, se servirà lo faremo più avanti) con l'ENEL; rapporto che si è tradotto nel diritto di avere energia a prezzo di costo, il che significa uno sconto importante rispetto al prezzo di mercato. Questo sconto per tanti anni è stato un affare bilaterale tra le Ferrovie e l'ENEL. Da qualche anno è diventato un affare trilaterale, nel senso che le Ferrovie hanno conservato quel trattamento, l'ENEL ha preso non più il prezzo di costo, ma quello di mercato e il delta è stato scaricato sulle spalle dei consumatori elettrici. Il decreto-legge porta una parte di questo beneficio sulle spalle delle Ferrovie, le quali, come tutte le aziende, nel corso degli anni lo trasferiranno nei prezzi del proprio servizio ai propri clienti. Abbiamo cercato di evitare che questo passaggio fosse troppo drastico, quindi, d'intesa con il Governo, abbiamo graduato nel tempo l'effetto in modo tale da poter salvaguardare in particolare il settore del trasporto merci, che tutti noi auspichiamo possa usufruire sempre di più della rotaia rispetto alla gomma per evidenti ragioni ambientali.

Quello delle fonti rinnovabili è forse, sul piano dei numeri e delle cifre, l'aspetto più rilevante nel decreto-legge in esame. Negli anni scorsi l'Italia ha commesso errori molto gravi, la cui responsabilità politica va distribuita un po' sulle spalle di tutti i partiti. Voi sapete che gli incentivi alle fonti rinnovabili a vario titolo in bolletta assommano a 11 o 12 miliardi all'anno per un periodo di tempo molto lungo. Questi incentivi sono molto più alti di quelli che sono stati dati in Paesi europei

paragonabili al nostro e hanno determinato un notevole flusso d'investimenti industriali e finanziari.

Il Governo si è prefissato l'obiettivo di recuperare qualcosa del flusso d'investimenti che è stato garantito. L'obiettivo della Commissione è stato quello, salvaguardando l'impostazione del Governo laddove poteva e doveva essere salvaguardata, di operare un'aggiunta a questo che può essere considerato un bastone che ha suscitato allarme per i suoi effetti retroattivi anche nel mondo degli investitori esteri, verso i quali non dobbiamo avere nessun complesso d'inferiorità, poiché sappiamo che sono venuti non a rischiare l'osso del collo ma a fare un facile affare. E tuttavia è bene che la reputazione di un Paese che ha un debito pubblico largamente diffuso sui mercati internazionali cerchi di salvaguardarsi. A questo scopo, abbiamo introdotto, accanto ai bastoni anche una carota importante, una forma di cartolarizzazione espressa nei suoi dettagli nell'articolato, stata studiata in modo tale da non avere effetti sulla finanza pubblica.

Per prudenza abbiamo detto che avrà efficacia nel momento in cui anche l'Eurostat darà il suo benestare, cioè soltanto quando queste diventano norma.

Ho voluto ricordare questi passaggi per far emergere il rapporto proficuo fra l'istituzione Parlamento ed il Governo della Repubblica, per ricordare a chi, fuori pensa che questa sia un'Aula inutile che cosa si può fare per migliorare il lavoro del Governo, con il concorso dei Gruppi politici di maggioranza, vi hanno contribuito in modo assai rilevante i Capogruppo del PD, ma anche degli altri Gruppi. Vorrei ringraziare ancora di più gli esponenti dell'opposizione, che si sono trovati come noi a lavorare su un disegno di legge *omnibus* che, come forma di legislazione, ci eravamo illusi non avesse più popolarità fra noi. Constatiamo che non è così e con grande realismo abbiamo cercato di dare il nostro contributo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marinello.

*MARINELLO, *relatore*. Signora Presidente, signori colleghi, non voglio assolutamente ripetere le argomentazioni sviluppate, tra l'altro con maestria, dal collega Mucchetti, ma anch'io sento il dovere di ringraziare tutti, di ringraziare i colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, il Governo e soprattutto i funzionari ed i dipendenti del Senato che, con grande spirito di sacrificio, ci hanno consentito di lavorare ore ed ore, effettuando numerose sedute (circa venti), sedute serali e notturne quasi senza interruzione, compresa qualche seduta *no-stop* e questo, credetemi, talvolta anche in condizioni di oggettiva difficoltà.

Non voglio assolutamente impelagarmi in considerazioni di natura diversa, ma è di tutta evidenza che contro un qualunquismo imperante, becero e talvolta squallido, che tra l'altro talora proviene non dalla piazza o dalla vulgata, ma dai più alti livelli istituzionali, esempi come questo dovrebbero invitare a tacere e a riflettere.

Detto questo, voglio sviluppare qualche considerazione sul provvedimento in esame. Si tratta di un provvedimento estremamente complesso, che giustamente è stato definito dal collega Mucchetti quasi un provvedimento *omnibus*, contenente tre capitoli sostanziali: disposizioni di interesse agricolo, disposizioni di interesse ambientale e disposizioni urgenti per le imprese, laddove per imprese si è voluto spaziare dal settore bancario a quello finanziario, dal settore energetico a quello dei trasporti.

In questa sorta di *pot-pourri* di argomentazioni, evidentemente, le Commissioni non potevano far altro che quello che hanno fatto: ascoltare svariate decine di rappresentanti di categoria (le categorie più importanti), dedicando quindi ad un corposo ciclo di audizioni parecchie sedute, poi dibattere a lungo e lavorare bene.

Gli emendamenti presentati, a prescindere da quelli del Governo, dei relatori e dai subemendamenti, sono stati 1.700. Alla fine, si è concentrata l'attenzione su circa 700-800 emendamenti, che sono quelli che maggiormente hanno attratto la nostra capacità ed il nostro interesse e, dopo un attento esame, si è arrivati ad arricchire - uso proprio il termine «arricchire» - ed implementare il provvedimento, cercando anche di correggere alcuni punti e di cambiarne altri. Si è così prodotto, a mio avviso, un buon lavoro, arrivando alla approvazione di circa 150 emendamenti, alcuni su proposizione dei relatori, ma tantissimi presentati dai Gruppi Parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione.

Questo per sommi capi il lavoro svolto. Scendendo nel particolare, questo è un provvedimento che contiene una serie di semplificazioni in materia agricola, importanti segnali dati ad un mondo che si trova in particolare difficoltà. Potrei citare decine di cose, ma vorrei citare soprattutto un emendamento in materia di semplificazione composto di ben 22 commi, che spaziano da agevolazioni e facilitazioni per quanto riguarda il deposito dei prodotti petroliferi aziendali, l'utilizzo delle macchine agricole, l'abbruciamento degli sfalci di potatura (un problema assolutamente sentito nei campi italiani, non soltanto nell'agricoltura, ma anche per quanto riguarda la gestione del nostro grande patrimonio agro-silvo-forestale) e la tutela del *made in Italy*. L'articolo 4 è dedicato alla tutela di una DOP importante, la «Mozzarella di bufala campana»; anche qui si è prodotta una serie di provvedimenti, e si è lavorato assolutamente bene.

Per passare alle materie ambientali, a me più pertinenti (perché, da Presidente della Commissione ambiente, sono quelle che pratico con maggiore dimestichezza), ritengo che siano estremamente importanti gli emendamenti che applicano agli pneumatici nuovi, a copertura dei costi della gestione degli pneumatici fuori uso, una serie di agevolazioni al fine di avviarli ad un corretto recupero. Sappiamo come questa sia un'emergenza nazionale e come soltanto il 65-70 per cento degli pneumatici circolanti nel nostro Paese siano avviati ad un ciclo legale e come tutto il resto, tutto quello che sta fuori, contribuisca - ahimè - a devastare il nostro territorio e addirittura ad alimentare circuiti criminali.

Devo anche ricordare un punto molto qualificante del decreto del Governo, il punto in cui si sostituivano i commissari per l'emergenza idrogeologica, dando la potestà di queste funzioni direttamente nella responsabilità dei Presidenti delle Regioni. Noi abbiamo arricchito la tematica, perché, ci siamo resi conto che i Presidenti delle Regioni possono garantire una guida prevalentemente politica, ma era necessario individuare delle figure specifiche; le abbiamo individuate, intuendo che bisognava ricorrere alla creazione di soggetti attuatori.

Voglio ricordare anche un altro emendamento molto importante, che garantisce al Corpo forestale dello Stato la possibilità di accedere ai dati sensibili del SISTRI. Sappiamo come i dati del SISTRI siano di fatto gestiti da un corpo importantissimo per la tutela ecologica del nostro Paese: i Carabinieri del NOE, cui va il nostro saluto e soprattutto la nostra riconoscenza. Ma è di tutta evidenza che al Corpo forestale dello Stato, che bene ha operato in questi anni, tra l'altro dimostrandolo in alcune situazioni difficili come ad esempio nella gestione della criticità della «terra dei fuochi», doveva essere dato non tanto un riconoscimento, quanto la possibilità di accedere a dei dati sensibili, per poter maggiormente lavorare per il fine istituzionale della repressione dei crimini ambientali.

Ritengo estremamente qualificante anche l'emendamento dei relatori 14.100, che ha corretto una norma del decreto iniziale, contenuta nell'articolo 14, che consentiva ai Presidenti delle Regioni, ai Presidenti delle Province e ai sindaci, di fronte a determinate situazioni e a determinate criticità, di poter entrare nella disponibilità, fin quasi al sequestro o alla confisca, di impianti strategici, subentrando ai poteri, alla potestà della proprietà. Questo ci sembrava, o almeno è parso a me e al senatore Mucchetti, una deriva assolutamente pericolosa e per certi versi discutibile; allora abbiamo voluto meglio definire l'ambito della questione, limitandoci soltanto a quelle situazioni in cui esistono ed insistono problematicità estremamente gravi, tali da prestarvi attenzione e da avviare procedure sanzionatorie da parte di organismi comunitari.

Questo è il caso, ad esempio, della città di Roma e della Regione Lazio. In questa maniera ci è sembrato di definire meglio l'ambito delle norme, in maniera da evitare applicazioni distorte che evidentemente non avrebbero avuto senso e che, per quanto riguarda le nostra sensibilità, erano francamente anche contrarie al diritto di proprietà, costituzionalmente garantito.

Non voglio parlare dell'Ilva, perché ne ha parlato brillantemente il collega Mucchetti, ma - anche qui - va detto che queste sono delle tematiche che hanno visto impegnate più volte la Commissione ambiente e la Commissione attività produttive con la necessità di traguardare tre esigenze principali: l'esigenza economica complessiva (non solo della Regione Puglia, ma anche del comparto produttivo dell'acciaio nel Paese, ritenendo quella una produzione strategica) con la doverosa tutela degli altri diritti costituzionali, quali, ad esempio, il diritto alla salute ed il diritto all'ambiente. Ritengo che il

lavoro svolto nella Commissione vada tutto verso questa significazione.

Per avviarmi rapidamente alle conclusioni, ritengo che il lavoro sin qui svolto sia stato assolutamente buono. Voglio ricordare come il lavoro si sia svolto anche con un certo patema d'animo, perché ci troviamo nelle ultime settimane che precedono le ferie estive, ma anche di ingorgo istituzionale. La presenza di altri decreti-legge, alcuni addirittura prossimi alla scadenza, e questa sorta di locomotiva lanciata sul tema delle riforme costituzionali, hanno creato una sorta di ritmo compulsivo, talvolta anche angosciante. Ritengo che, rispetto alle condizioni date, alla fine siamo riusciti comunque a svolgere un buon lavoro, onorando le istituzioni ed il Parlamento e, per quanto riguarda la mia opinione personale, servendo il Paese.

Adesso l'auspicio è di far sì che questo lavoro non sia disperso e che si traduca in una rapida conversione del decreto-legge qui al Senato per dare giustamente il tempo necessario all'altra Aula parlamentare, di poter sviluppare un'istruttoria nei tempi e nei modi dovuti. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, le confesso che sarebbe più semplice per me, e probabilmente anche più comprensibile, andare al Quirinale con i miei colleghi, perché ci sono questioni sovraordinate da dirimere. Pensiamo però ai cittadini di Taranto; agli italiani che vogliono leggi più giuste ed un Governo meno prono agli interessi di pochi.

Mi limito a leggere quello che, magari più compiutamente di me, vi avrebbe illustrato il senatore Cioffi. Darò solo un inizio. Non ho alcuna fretta, come non avete voi interesse di ascoltare. Utilizzerò i miei minuti per denunciare anche questo. Abbiamo oggi visto un pianista votare al posto di una collega in una situazione veramente tremenda per la democrazia italiana, sia per quello che stava avvenendo, sia per quello che si prospetta in futuro. Il decreto-legge di oggi va a toccare la salute dei cittadini e l'ambiente. È come se stessimo facendo ricreazione.

Ebbene, l'Assemblea del Senato si trova ad esaminare non un decreto-legge, ma due. La disomogeneità del testo, già rilevata in sede di esame dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, è stata infatti ulteriormente aggravata a seguito dell'esame presso le Commissioni referenti mediante l'inserimento, ad opera dei relatori e del Governo, di ulteriori disposizioni, tra le quali spicca la trasposizione di un intero decreto-legge già vigente. Sappiamo che questo non è ammesso; ciò dimostra che il Governo si fa beffa della Costituzione, dei princìpi e della separazione tra i poteri.

Mi riferisco al decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, già assegnato al Senato come autonomo disegno di legge n. 1567, il quale - a dispetto di un titolo facente generico riferimento a misure e attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario - in realtà disciplina procedure concernenti un'unica società, la Ilva SpA, sulla quale sono già intervenuti ben cinque decreti-legge.

Ho già espresso i concetti e sintetizzerò l'intervento perché il testo della questione pregiudiziale è veramente lungo e complesso: è comunque agli atti e può essere consultato.

Credo, però, che voi sappiate già di cosa sto parlando; credo sappiate già quali sono le violazioni. L'eterogeneità che caratterizza il decreto-legge in esame si palesava del resto già nel titolo, laddove si è pensato di associare la materia dell'edilizia scolastica a quella dell'agricoltura. È una scelta in perfetta sintonia con la prassi degli ultimi anni (potremmo già arrivare a parlare di un decennio), che ritiene sufficiente introdurre nel titolo tutte le materie trattate per far sembrare omogeneo il testo. Sappiamo, però, che la sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che ciò non è sufficiente; l'omogeneità deve essere nel testo, nel contenuto.

Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Non è possibile che un «decreto macedonia» sia ritenuto necessario e urgente. La Costituzione prevedeva di concedere in via transitoria, occasionale ed eccezionale, per fatti di reale

gravità, non così diffusi e frequenti, il potere legislativo al Governo.

Neppure la genericità del preambolo, laddove si richiama la straordinaria necessità e urgenza delle misure adottate, appare idonea a dare copertura costituzionale a numerose disposizioni incluse e, segnatamente, all'articolo 10, comma 8, che interviene sulla nomina e sulla composizione del collegio dei revisori dell'ISPRA, disciplinando in particolare la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente. Quindi, la nomina di un dirigente diviene fatto di eccezionale gravità e urgenza per la Nazione.

All'articolo 20 si prevede di elevare a rango normativo il ruolo e le funzioni dell'organismo di una fondazione di diritto privato, costituita da organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti interessati alla materia contabile, attribuendo a tale fondazione il potere di emanare i principi contabili nazionali, fornire supporto all'attività del Parlamento e al Governo, partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa; tutte materie queste sulle quali noi dovremmo "essere sul pezzo", pronti, organizzati e non da oggi; invece si va ad improvvisare, a rincorrere non l'urgenza, ma le conseguenze dell'inerzia e dell'inettitudine.

All'articolo 5, comma 2, si istituisce un fondo per il quale le risorse disponibili saranno messe in bilancio a decorrere dal 2015. Dov'è la necessità? Forse possiamo anche avere un'opinione su questo, ma dove è l'urgenza? 2015.

Come sottolineato dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione.

Sottolinea la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 del 2013, riferita al decreto-legge n. 201 del 2011, che «tale norma (la citata legge n. 400), pur non avendo sul piano formale rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto?legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo».

La presenza di disposizioni di carattere prettamente ordinamentale, che dispiegano i loro effetti in un arco temporale ampio, accresce anzi i vizi del decreto rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Vediamo oggi quanto la Costituzione sia vista come un impiccio, come un relitto da rimuovere dalla spiaggia, per piazzarci gli ombrelloni e andare al mare in vacanza.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, credo di non dirvi niente di nuovo. Sarebbe veramente sorprendente se un onesto cittadino, in tutta umiltà, venisse a dare lezioni a voi.

Il testo della questione pregiudiziale è agli atti, vi invito a valutare cosa state facendo e, senza aspettare la vostra risposta, vado al Quirinale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Orellana per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, membri del Governo, come ho spesso ricordato nel corso dei miei interventi, questa è la mia prima legislatura e forse difetto ancora di esperienza, ma da cittadino di questo Paese, da lavoratore, mi sento di dire con assoluta certezza che non è così che si fanno le cose con questa fretta, con quest'approssimazione, con questa mancanza di cura. Non mi riferisco alla riforma, ma proprio a questo provvedimento.

Mi spingo più in là e aggiungo che non è questo il modo in cui si scrivono i provvedimenti. Se decreti come il n. 91 del 2014 rappresentano gli strumenti mediante i quali l'Italia cambierà verso, attraverso i quali il nostro Paese diventerà competitivo, allora temo proprio che saremo destinati al fallimento.

Condivido pienamente la visione del nostro Presidente del Consiglio: anche io auspico che l'Italia si avvii con profitto verso la stagione delle riforme sistemiche; ma trasformare la nostra Costituzione in una sorta di ridondante Regolamento parlamentare rigido, depauperandola dei suoi delicati equilibri, non è la strada giusta. Licenziare decreti-legge di contenuto eterogeneo, come questo, con coperture finanziarie ridicole e con disposizioni talmente bizantine che, francamente, tutto possono rendere l'Italia meno che competitiva non è la strada giusta.

Non è così che si esamina e si approva un decreto che ha le ambizioni di quello che ci apprestiamo ad approvare, l'ormai celeberrimo decreto «competitività», portato avanti nei ritagli di tempo lasciati dalla maratona «costituzionale».

Ad una manciata di ore dall'inizio della discussione in Aula non era ancora possibile avere un testo definitivo. Non è corretto tutto ciò.

Forse riesco a spingermi a riconoscere un'ideale urgenza nel dover rendere il nostro Paese competitivo, ma le novità introdotte dal decreto che ci apprestiamo ad esaminare contrastano apertamente con questo principio. Disposizioni come quelle contenute dal comma 8 dell'articolo 10, che interviene sulla nomina e sulla composizione del collegio dei revisori dell'ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale), prevedendo che la nomina di un dirigente del Ministero dell'ambiente sia solo facoltativa e non più obbligatoria, un cambiamento che non poteva essere rimandato oltre e che muterà radicalmente il destino delle piccole e medie imprese. Scusate la facile ironia ma l'esempio è lampante.

Altro cambiamento epocale e che coglie pienamente i casi straordinari di necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77 della nostra Costituzione, è quello previsto dall'articolo 20, il quale tra l'altro eleva a rango normativo il ruolo e le funzioni dell'Organismo italiano di contabilità. Per la gioia del nostro sistema industriale, che da anni aspettava tale importante novità, questa fondazione di diritto privato potrà fornire supporto all'attività del Parlamento e al Governo ed esprimere pareri.

Veniamo poi all'incubo che ogni parlamentare che si rispetti si trova a dover affrontare ogni giorno: le coperture finanziarie. È ormai un anno che tento di introdurre nei vari provvedimenti che si sono succeduti misure a favore delle *start-up*, perché credo fermamente che sia un piccolo passo per cercare di far ripartire la nostra economia e, in particolare, per cercare di offrire una speranza ai nostri giovani. Tutti i miei tentativi sono finora naufragati, contro l'insormontabile scoglio dell'articolo 81 della Costituzione, brandito come un'arma anche quando la copertura era tecnicamente corretta o non necessaria. Ma del resto si sa! L'accettazione o meno della copertura è una scelta prettamente politica e non tecnica, e di questo principio mi sono ancor più convinto analizzando le coperture elaborate dal Governo per il presente decreto.

Cito solo superficialmente le disposizioni che, pur comportando oneri, non provvedono a illustrarne l'ammontare certo, indicando in maniera eccessivamente vaga le modalità per farvi fronte, rivalendosi su entrate non certe come l'articolo 7, commi 1 e 2, l'articolo 10, commi 4, 7 e 12, l'articolo 11, commi 2, 5 e 12.

Sempre in riferimento all'articolo 81 della nostra Costituzione meritano particolare attenzione le disposizioni contenute all'interno degli articoli 21 e 22, i quali sembrano essere del tutto privi della copertura finanziaria. Andiamo avanti.

L'articolo 13 apporta consistenti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo al comma 5 un articolo aggiuntivo, il 241-*bis*, il quale, tra le altre, prevede che ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate, per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, riferite ai siti ad uso commerciale e industriale. In precedenza i parametri di riferimento erano quelli previsti dalla colonna a della succitata Tabella 1, riferiti ai siti ad uso pubblico, privato e residenziale, sicuramente più stringenti delle soglie previste dalla colonna b.

È meraviglioso scoprire le nuove sfumature che l'attuale Governo dà al concetto di semplificazione: passare da una colonna ad un'altra evidentemente. Per semplificare le procedure di bonifica dei terreni pubblici utilizzati dall'esercito, ci si limita ad innalzare le soglie, in base alle quali quel terreno precedentemente veniva considerato inquinato: semplicissimo. Tuttavia non sono certo che oltre ad essere semplice sia altrettanto sicuro, in particolare per la salute del popolo italiano.

Il mio pensiero corre immediatamente e con estrema preoccupazione verso chi, come i cittadini che risiedono nelle vicinanze del Poligono sperimentale di addestramento interforze di Salto di Quirra, si troverà a dover convivere con queste pericolose realtà.

Ma veniamo alla vera perla dell'intero provvedimento, l'articolo 26, che di fatto modifica, riducendola, la tariffa incentivante già riconosciuta, in base alle convenzioni stipulate con il Gestore dei servizi elettrici, ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

In tal modo i tanti produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici si troveranno a dover operare in un contesto totalmente stravolto tramite una modifica unilateralmente imposta e palesemente retroattiva. In un precedente mio intervento qui in Aula - se ricordo bene, a marzo di quest'anno - chiesi lumi al nostro Presidente del Consiglio circa una eventuale politica energetica nazionale e che dissi mi sarebbe piaciuto vedere prima o poi anche in un «*energy act*», come si chiamavano in quel periodo, come ora si parla di *jobs act* .

Se l'articolo 26 è una risposta indiretta alla mia domanda, non posso certo dirmi soddisfatto, anzi. Questo articolo - come i precedenti, del resto - non solo è palesemente incostituzionale per la sua retroattività, ma va contro gli obiettivi di crescita economica, rafforzamento del settore industriale e rilancio socio-economico del Paese.

In conclusione, è per questo che la componente Italia Lavori in Corso del Gruppo Misto auspica che l'*iter* per la conversione del decreto 24 giugno 2014, n. 9, si interrompa qui: riprovateci migliorando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1, che però in questo momento non è presente in Aula.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ci troviamo ancora una volta ad affrontare un decreto-legge e quindi di fronte ad un sostanziale esproprio attuato dal Governo del potere legislativo del Parlamento. Siamo al sedicesimo decreto dell'era renziana.

Si tratta di un decreto che abbiamo già esaminato nei suoi presupposti di costituzionalità sia in quest'Aula che in Commissione. Come Gruppo di Forza Italia abbiamo già segnalato non purtroppo tutte le nostre perplessità, ma tutte le nostre certezze quanto alla mancanza dei presupposti di costituzionalità relativi non solo alla necessità ed urgenza, ma anche e soprattutto all'omogeneità del decreto stesso.

Presidente e colleghi, recentemente siamo stati accusati di essere affini o vicini a comportamenti bugiardi. C'è stato detto che in politica la bugia non paga, non funziona o semplicemente non serve. Questo ce lo ha detto il Governo con riferimento ad un percorso diverso da quello del "decreto competitività", ma che noi siamo costretti a portare in parallelo e con tempi lo sappiamo estremamente contenuti - su questo ci siamo già ampiamente trattenuti - siamo stati accusati di portare in quest'Aula bugie che in politica non servono.

Noi, che riteniamo che spesso in ogni critica si annidi un'autobiografia, proprio con riferimento a questo decreto e al suo gemello, che si chiama decreto semplificazione - così come quello in esame si chiama decreto competitività - chiediamo al Governo, *in primis*, di ragionare in maniera più attenta sulla verità e sulla bugia che caratterizza non solo i titoli ma anche i contenuti dei suoi provvedimenti.

Parlare di "decreto competitività" per uno come quello in esame che contiene manovre davvero piccole e di respiro cortissimo non è certamente un'operazione verità. Non la vogliamo definire una bugia, ma pubblicità ingannevole e questo solo per intrattenersi limitatamente - come è necessario e doveroso in questo contesto di dibattito in Aula - blandamente e sinteticamente sui contenuti.

È un decreto, il cui titolo reca come dizione contenutistica temi legati all'agricoltura e all'edilizia scolastica, all'ambiente e agli adempimenti che devono essere posti in essere dal nostro Paese nei confronti dell'Unione europea, che peraltro sono enucleati in altri provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, quindi con un *drafting* di frammentazione legislativa assolutamente inefficace e da evitarsi in un contesto in cui la legislazione, per essere efficace ed efficiente, dovrebbe essere soprattutto semplice, trasparente e quanto possibile unitaria.

È un provvedimento che reca nel suo stesso titolo la sua incapacità di produrre competitività e crescita, non certamente attraverso i suoi contenuti.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo delle questioni pregiudiziali, senatrice Bernini.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. È un provvedimento che reca all'interno del suo stesso titolo la disomogeneità.

Signora Presidente, lei mi insegna che non posso parlare di argomenti tecnici, prescindendo dai contenuti.

La Corte costituzionale, a partire dal 2007, proseguendo nel 2008, fino alla sentenza n. 22 del 2012, usa proprio il contenuto dei decreti-legge per definirli omogenei o disomogenei e quindi caratterizzati da requisiti di straordinaria necessità e urgenza, e quindi legittimi o illegittimi; questo proprio a seguito del suo contenuto frammentario, frammentato, disomogeneo, mi permetto di dire non induttivo di crescita e, ancora di più, inutile. È un provvedimento costituzionalmente illegittimo sotto il profilo dell'articolo 77 della Costituzione.

Quello in discussione è un provvedimento a cui sono mancati controlli da parte organi costituzionali di fondamentale importanza, che non possono prescindere da un giudizio di costituzionalità.

Mi domando - veramente lo domando a tutti i colleghi - come sia potuto accadere, dopo più di quindici giorni di esame operato dall'ufficio legislativo del Quirinale, quel Quirinale che, non ultimo il 23 dicembre scorso, in occasione del cosiddetto decreto "salva Roma", ci ha invitato ancora una volta a non introdurre emendamenti disomogenei nei decreti-legge; quel Quirinale che infinite volte ha invitato Governi di tutti i colori - ricordiamo quante volte il nostro Governo è stato invitato e con quale intensità - *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*a non produrre decreti-legge che rappresentassero una disomogenea, generica ed inspiegabile sotto il profilo costituzionale urgenza nel provvedere, non caratterizzata quindi da quel presupposto, da quel sostrato di costituzionalità che la rende legittima.

Mi perdoni, signora Presidente, con tutto il rispetto per il suo intervento, ma non si può prescindere dai contenuti per vedere se un decreto-legge è o non è costituzionalmente legittimo.

E questo, per quanto ci riguarda, non lo è. Ed è stupefacente che il Presidente della Repubblica lo abbia sottoscritto dopo averci pensato venti giorni. È, per quanto mi riguarda, altrettanto stupefacente che la Commissione affari costituzionali per ben due volte abbia votato a maggioranza; purtroppo - devo sottolineare «purtroppo» - la democrazia a volte è un po' ulcerata dal principio della maggioranza, quando l'illegittimità costituzionale è così palese. È un peccato che quest'Aula manchi la sua funzione di controllo, i Presidenti della Camera e del Senato manchino alla loro funzione di controllo, in presenza - mi scuso per il bisticcio di parole - di una così totale assenza dei requisiti di omogeneità e dei presupposti di necessità ed urgenza che debbono essere straordinari per trasformare il Governo in legislatore.

Quando la riforma costituzionale passerà allora ci saranno corsie preferenziali, percorsi prioritari, il Governo potrà legiferare in maniera più rapida, ma ora non è così. Un decreto-legge che non prevede una delega deve avere dei presupposti precisi, e questi presupposti devono essere rispettati, e il decreto-legge in esame non li rispetta.

Non li rispetta per i suoi contenuti, per le modalità procedurali che hanno caratterizzato l'esposizione, l'estrinsecazione di questi contenuti.

Non vorrei entrare di nuovo in un filone che quest'Aula purtroppo ha visto tante volte, e questo «purtroppo» lo sottolineo più volte perché vuol dire che tante volte in quest'Aula sono stati presentati decreti-legge che non corrispondevano alla caratteristica costituzionale prevista dall'articolo 67.

Tante volte abbiamo citato le sentenza della Corte costituzionale che ci dicono come dovrebbero essere i decreti-legge, tante volte abbiamo citato la legge del n.400 del 1988, che all'articolo 15 ci spiega come dovrebbero essere i decreti-legge. Tante volte abbiamo detto che nel momento in cui il Governo fa un decreto-legge che non risponde ai requisiti dell'articolo 77 della Costituzione, espropria il Parlamento di un proprio potere e perverte lo schema di separazione dei poteri: il Governo governa e il legislatore, ovvero il Parlamento, legifera. Tutto ciò deve avvenire secondo questa cadenza, se non

in casi straordinari di necessità e urgenza e se non con una modalità di legificazione omogenea: entrambe queste cose, nel provvedimento in esame, mancano. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Per tutti questi motivi, signora Presidente, che mi sembra di aver espresso chiaramente e in modo reiterato, per motivi insieme procedurali e di contenuto, manifesto la nostra assoluta convinzione che ancora una volta, anche questo decreto, il sedicesimo decreto-legge dell'era renziana - di quel Governo che aveva detto di non voler utilizzare la decretazione d'urgenza, e comunque non oltre certi limiti - non corrisponda ai criteri di legittimità costituzionale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, come ha ricordato correttamente la collega Bernini, nel 2007 la Corte costituzionale si sofferma per la prima volta non sui presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge, ma introduce il concetto della omogeneità di materia. Dico questo per intervenire brevemente sulla costituzionalità di questo decreto, ma anche per fatto personale, perché ci siamo dovuti intrattenere a lungo, nei mesi precedenti, sulla legge che porta il mio nome. Parlo per fatto personale, perché tale legge è appunto conosciuta come Fini-Giovanardi. La legge risale al dicembre del 2005, quando ero Ministro per i rapporti col Parlamento, quindi due anni prima che la Corte costituzionale introducesse una nuova giurisprudenza. La Corte qualche mese fa ha cassato tale decreto, stabilendo il principio rigoroso dell'omogeneità di materia, con grandi applausi di tanti colleghi che hanno sottolineato come sia sbagliato e contrario alla Costituzione - come ha sottolineato la Corte costituzionale - ammettere o discutere decreti che non hanno omogeneità di materia.

Ora vedo che alcuni colleghi che hanno applaudito quella sentenza della Corte costituzionale, assolutamente eccentrica (tra le altre cose c'era omogeneità di materia fin dal momento in cui il decreto-legge è stato presentato) adesso si accingono a fare quello che farò io, ovvero a votare per la costituzionalità del decreto in esame. Mi rendo conto benissimo che una cosa è la teoria, una cosa è la pratica parlamentare e la necessità del Governo e una cosa, soprattutto, è la coerenza. Ciò che rifiuto è che si debba cambiare atteggiamento di voto in Parlamento su questioni così delicate, a seconda della convenienza, applaudendo una giurisprudenza quando fa comodo, condannandola quando non fa comodo. Gli stessi colleghi che qualche mese fa hanno applaudito la bocciatura della legge Fini-Giovanardi adesso voteranno questo decreto, sapendo che non è omogeneo e non è corrispondente alla sentenza della Corte. Quindi voglio fare un richiamo alla coerenza di tutti e, per me, alla coerenza personale. Questi sono i motivi per i quali voterò contro la pregiudiziale di costituzionalità relativa al decreto in esame. *(Applausi del senatore Albertini)*.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, lei ha già illustrato la questione pregiudiziale.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Vorrei intervenire sulle altre questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Si tratta di un'unica discussione.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

ENDRIZZI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla

senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dal senatore Cioffi e da altri senatori (QP2) e dal senatore Orellana e da altri senatori (QP3).

Non è approvata.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Voglio solo sottolineare come, ancora una volta, la fretta faccia fare degli errori. Ho visto infatti mani alzate e subito ritirate. *(Commenti dai banchi del PD)*.

Conosco benissimo l'esito della votazione, che si è visto dopo, ma più incerto era ciò che si è visto prima. Chiedo pertanto la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, l'esito della votazione era evidente. Non c'è bisogno della controprova.

D'ADDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatrice D'Adda?

D'ADDA *(PD)*. Per fatto personale, signora Presidente.

PRESIDENTE. Gli interventi di questo tipo si svolgono al termine della seduta, senatrice.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace essere completamente in disaccordo con la collega Bernini, ma il decreto n. 91 del 2014, al quale abbiamo lavorato, è un altro passo, importante e positivo, che si compie verso le tante imprese e imprenditori italiani che ormai da mesi stanno trattenendo il fiato in attesa che l'economia dia segnali di ripresa e si parli di nuova competitività di sistema.

In questi ultimi sette giorni i dati che registriamo mostrano un andamento ancora altalenante dell'economia. La produzione dell'industria europea a maggio è tornata ad avere il segno negativo, tanto nell'Eurozona quanto in tutta l'Unione allargata. Secondo i dati di Eurostat, la produzione industriale, ha fatto segnare un calo dell'1,1 per cento dopo il più 0,7 per cento di aprile; analogo l'andamento nell'Unione europea: meno 1,1 per cento a maggio, dopo il più 0,7 per cento ad aprile. L'Italia ha fatto peggio della media, con un meno 1,2 per cento, ma si è ritrovata in compagnia delle maggiori economie come la Germania e la Francia. Numeri che accostati a quelli di Confindustria non possiamo sottovalutare.

L'Italia, sempre secondo quanto si legge dal rapporto «Congiuntura Flash» del centro studi di Confindustria, era ed è in crisi con una dinamica assolutamente piatta del PIL nell'arco di quest'anno. Gli imprenditori guardano già al 2015, il cui risultato, spiegano, va costruito nella seconda metà di quest'anno. Le imprese ci chiedono di intervenire al più presto sulla competitività e gli investimenti pubblici, approvando nel più breve tempo possibile le riforme necessarie a cambiare il Paese.

Dati alla mano dobbiamo constatare che il nostro Paese è ancora ben lontano dall'intravedere la fine della crisi: l'ISTAT registra infatti una flessione nel fatturato dell'industria italiana, che a maggio scende dell'1 per cento rispetto ad aprile.

In questi mesi Governo e Parlamento si sono fatti carico di questa emergenza e il decreto competitività è un ulteriore tassello che va a inserirsi tra le misure che vanno a dare respiro a chi in questo Paese produce e crea lavoro.

L'industria, infatti, sconta un basso livello di competitività a livello internazionale, sia per gli scarsi investimenti in innovazione, ma soprattutto per l'elevato costo dell'energia. E uno degli scopi principali di questo provvedimento è proprio la riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese, restituendo loro competitività a partire proprio dai costi fissi di produzione. Un provvedimento che, come sottolineato recentemente in una audizione anche da Bankitalia, può contribuire a consolidare e rafforzare l'inversione di tendenza che si sta mettendo in atto, con riflessi positivi per la crescita economica e la stabilità finanziaria. In particolare, attraverso gli strumenti previsti per favorire il

ricorso delle imprese a fonti di finanziamento alternative a quelle del credito bancario. Infatti, un progressivo ampliamento degli strumenti e delle categorie di operatori da cui le imprese potranno ottenere credito faciliteranno l'afflusso di risorse a sostegno della crescita economica.

Un atto che va ad inserirsi in un contesto molto importante. L'Italia ha infatti davanti a sé una grande opportunità. Dalla BCE a settembre arriveranno 300 miliardi di euro che verranno messi a disposizione delle banche. Fondi che saranno strategici per stimolare l'economia e ridare alle imprese la liquidità per tornare ad investire e creare occupazione. Soldi che, come ha sottolineato ieri il Presidente del Consiglio, devono davvero essere messi al servizio dell'economia o, altrimenti, non usciremo mai dalla crisi.

Una questione, Presidente, mi permetto di sottolineare. Io stessa ho presentato un'interrogazione parlamentare, sottoscritta da molti colleghi senatori del Partito Democratico, volta ad avere chiarimenti sul rischio che le nuove risorse economiche europee vengano utilizzate principalmente al fine di rafforzare il patrimonio o la liquidità delle banche italiane e a capire quali provvedimenti intenda adottare il Governo per orientare invece le risorse bancarie al credito a favore di investimenti, crescita e consumi.

E' un provvedimento che mette al centro il rilancio delle imprese. Se analizziamo nel dettaglio il provvedimento, che è stato migliorato anche grazie al contributo emendativo del Partito Democratico, vediamo come ci siano norme significative per ridare slancio alle nostre aziende. Riassumendo le più importanti vorrei citare il credito d'imposta per investimenti e il fatto che vengono previste una serie di semplificazioni per agevolare l'attività delle imprese; una sburocratizzazione che parte dalle disposizioni volte a rendere maggiormente efficace l'azione dell'Agenzia per le imprese per ridurre ed accorpare adempimenti grazie ad un emendamento presentato ed approvato del Partito Democratico; si riducono le disposizioni in materia di semplificazione fiscale, in materia di lavori ed appalti, in tema di energia ed efficienza energetica e di semplificazione in materia societaria, con particolare riguardo alla costituzione delle società a responsabilità limitata; l'introduzione di un credito d'imposta del 15 per cento sugli investimenti in beni strumentali nuovi. Non meno importante è la questione che riguarda il Sistri, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti, la cui attuale scadenza di contratto è fissata al 31 dicembre 2015. Così come lo conosciamo attualmente sarà superato. Già a partire da giugno 2015 il Ministero dell'ambiente avvierà le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri di economicità, semplificazione tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. Un netto salto di qualità fondamentale per combattere il traffico illecito dei rifiuti.

Per quanto riguarda il tema dell'ampliamento dell'offerta turistico-residenziale, in particolare per i piccoli centri, e la contestuale riqualificazione di immobili privati e di esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, potranno definire d'intesa le condizioni di esercizio dei condohotel, ovvero di quegli hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di *management* con il gestore.

Ho toccato solo alcuni punti, Presidente, colleghi, di questo provvedimento, tralasciando il grande contributo che questo decreto consegnerà ai prodotti alimentari del *made in Italy* e alle aziende agricole. Provvedimenti che nel complesso potranno incidere in maniera sostanziale, come si diceva, sulla competitività delle imprese.

Voglio concludere. I ritardi strutturali e atavici che questo Paese si porta dietro sono una vera e propria zavorra per l'Italia sana che produce e vuole uscire dalla crisi. Si stima che, se il sistema colmasse anche solo la metà dei ritardi accumulati fino ad oggi, il PIL salirebbe di 1,9 punti percentuali in 5 anni.

Con il voto a questo provvedimento - e mi avvio alla conclusione - il Parlamento prova a rispondere a tutta una serie di istanze ed esigenze che arrivano dal Paese. Sappiamo che ciò non basta, ma se davvero vogliamo che l'economia si risollevi non possiamo più rinviare gli interventi che vanno a cambiare e a rinnovare, nel suo insieme, il nostro sistema economico, istituzionale e sociale. Riforme di cui il Paese ha un vitale bisogno e cambiamenti già tracciati dal Governo, a cui tocca a noi - ora - dare il giusto seguito.

L'Italia merita - usando una metafora calcistica - di giocare con la maglia da titolare nel contesto europeo e internazionale, non di stare in panchina. Ed è la politica, siamo noi che sediamo in Parlamento che ce ne dobbiamo fare carico. Sono la responsabilità e il dovere che abbiamo nei confronti del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signora Presidente, innanzitutto vorrei unirmi... *(Il microfono produce delle interferenze)*.

PRESIDENTE. Dovrebbe cambiare microfono e utilizzare quello alla sua sinistra.

PUPPATO *(PD)*. Grazie, signora Presidente. Spero che anche io un giorno potrò avere un microfono perché è un bel po' che non funziona. La collega vicino ce l'ha rotto, quindi siamo praticamente escluse dal dibattito.

Speriamo che la *spending review* non arrivi a tanto.

PRESIDENTE. Deve parlare più vicina al microfono perché non si sente nulla.

PUPPATO *(PD)*. Ma allora è un boicottaggio!

Innanzitutto vorrei unirmi ai ringraziamenti della collega Fabbri e dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare i colleghi Mucchetti e Marinello, che è il Presidente della 13a Commissione, a tutti coloro che hanno collaborato fattivamente nel corso di questi giorni e, devo dire, anche di queste notti, visto che stanotte l'abbiamo passata a dibattere questo tomo di emendamenti che hanno modificato in senso molto ampliativo e positivo il decreto-legge presentato dal Governo, che certamente può essere assoggettato, come dobbiamo ammettere debba essere, a parte delle critiche che ho ascoltato da parte dei Gruppi di opposizione. Infatti, è pur sempre vero che da troppo tempo stiamo dicendo che vorremmo evitare di dover legiferare inserendo troppi argomenti nell'ambito dei decreti-legge che andiamo a convertire, visto che ciò rende anche difficile all'esterno comprendere quali siano gli obiettivi del lavoro che ci siamo accinti a fare.

Anche rispondendo a una serie di critiche che sono arrivate dai colleghi Orellana e Bernini, vorrei cercare di portare l'attenzione sul lavoro che abbiamo fatto e che credo sia complessivamente serio, anche se non lesinerò un paio di critiche rispetto ad alcune tematiche. Posto il provvedimento in esame sul piatto della bilancia, si tratta decisamente di un lavoro che pende molto nel senso della positività per questo Paese e credo, a buona ragione, che possa recare il titolo di decreto-legge competitività.

Dico questo perché ritengo non si possa negare che il cammino da noi intrapreso soprattutto dalla venuta del Governo Renzi, ma anche prima con il Governo Letta, vuole portare l'Italia fuori da un sistema farraginoso, pesante, burocratico di allungamento dei tempi e di scarsa trasparenza nelle procedure; un sistema che ha reso l'Italia un Paese difficile, non solo per chi ci abita e per chi insiste nel volerci lavorare e fare impresa, ma anche per gli investitori stranieri che hanno trovato spesso enormi difficoltà laddove non fossero passati attraverso il sistema della clientela o ancor peggio, come purtroppo si è verificato, della corruzione.

Credo quindi che vadano certamente evidenziate alcune questioni che abbiamo trattato nel provvedimento in esame. Innanzitutto, con tutti i sistemi disponibili e che riusciamo a recuperare attraverso le maglie strette delle difficoltà economiche e di bilancio che viviamo, stiamo continuando a puntare ad alimentare sempre più l'occupazione attraverso ogni iniziativa volta a favorire con forza chi intende intraprendere e quindi utilizzare il termine «fare impresa» nel modo più evoluto, moderno, e capace di produrre occupazione.

Lo facciamo nei confronti delle imprese agricole, con un credito d'imposta importante, fino al 40 per cento delle spese sostenute, e la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni d'affitto di terreni agricoli. Lo facciamo nei riguardi delle piccole e medie imprese, ad esempio fornendo un credito di imposta nella misura del 15 per cento per investimenti (articolo 18), andando incontro, come Stato e come Paese, a coloro che intendano investire a favore dell'Italia.

Vogliamo anche incentivare l'assunzione dei lavoratori e, in particolare, i lavoratori agricoli trovano alcune risposte interessanti in questo disegno di legge.

Vi è poi un ulteriore elemento che rafforza tutto questo, con ampi stralci del provvedimento che identificano, ad esempio, il rafforzamento patrimoniale e quindi delle piccole e medie imprese. Abbiamo ridotto da 120.000 a 90.000 euro il requisito per le imprese per riuscire ad attivarsi sui mercati internazionali grazie ad un credito che può derivare da un inserimento delle loro azioni nelle varie attività di quotazione.

Vogliamo anche ampliare la fonte di finanziamento alle imprese; si tratta di un'iniziativa per certi aspetti sperimentale e coraggiosa quella che ha voluto inserire in questo disegno di legge la possibilità che tra i finanziatori vi siano non soltanto le banche e gli istituti finanziari, ma anche le compagnie di assicurazione.

Ancora, insistiamo nel credere che le piccole e medie imprese trovino la loro fonte di approvvigionamento di lavoro anche nell'investimento in bonifiche, di cui il Paese ha straordinario bisogno, nell'investimento in materia di dissesto idraulico e geologico e, perché no, anche nel finanziamento che stiamo attuando per 350 ulteriori milioni di euro per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, affinché si possa intervenire per garantire sicurezza e bellezza nelle scuole. Insistiamo infatti nel continuare a pensare che l'Italia è anche come si manifesta attraverso le sue migliori istituzioni.

In questo provvedimento recuperiamo alcuni aspetti rilevanti, uno dei quali voglio richiamare in maniera precisa: la dinamica relativa alle commissioni VIA e VAS. Ben due articoli si occupano di questo meccanismo. Il motivo è che esso rientra tra le tante questioni pesanti, farraginose, ma - ahinoi - anche molto poco trasparenti, se è vero come è vero che la procedura di infrazione comunitaria n. 2086 del 2009 condanna l'Italia perché ha negato l'accesso all'informazione ai cittadini, imponendo modifiche non logiche, non comprensibili, né accettabili per un Paese che fa parte del mondo occidentale, relativamente ai processi politici pubblici di partecipazione e conoscibilità delle varie procedure, soprattutto nelle grandi opere. Ne vediamo gli esiti esattamente in questo periodo.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice.

PUPPATO *(PD)*. Mi spiace, perché sono arrivata a meno della metà del mio intervento, però va bene, capisco che il tempo è trascorso.

PRESIDENTE. Il suo tempo è il tempo che le ha dato il suo Gruppo. Eventualmente può ripartirlo con altri colleghi.

PUPPATO *(PD)*. Certamente.

Anche il tema relativo ai rifiuti trova utili sviluppi, alcuni relativi ai RAEE, proprio grazie al lavoro dei colleghi che hanno presentato emendamenti in Commissione, vuoi relativi al fatto di voler considerare per la prima volta i rifiuti come una risorsa. Siamo ancora lontani dall'obiettivo, ma stiamo iniziando a comprendere che i rifiuti sono materia prima seconda. Si affronta quindi il tema della riciclabilità e soprattutto della circolarità del rifiuto, che l'Europa ci presenta, con la Commissione europea che si è riunita il 2 luglio scorso, ricordandoci che dobbiamo recuperare il più possibile la materia prima, non bruciarla, non consumarla, non cancellarla sottoterra con le discariche bomba.

Tutto questo vuol dire che abbiamo lavorato in maniera piuttosto seria. Ci sono degli aspetti che hanno visto un forte dibattito all'interno del mio Gruppo, ad esempio sul sistema SISTRI, che ha visto finalmente uno stop dopo oltre 500 milioni di spesa da parte delle oltre 400.000 imprese italiane che hanno dovuto assoggettarsi ad un sistema davvero molto opaco e molto poco accettabile...

PRESIDENTE. La pregherei di concludere, senatrice Puppato.

PUPPATO *(PD)*. Concludo subito.

...con costi che non si giustificano rispetto al fatto che abbiamo pagato cinque o sette volte di più quello che sul mercato si trovava a sette volte di meno. Anche qui la magistratura sta facendo il suo corso e noi dobbiamo aprire la porta, come stiamo per fare grazie all'intervento previsto nel provvedimento in esame, per cui, entro il 30 giugno 2015, andremo a fare un nuovo appalto europeo per valutare le imprese che si offrono... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dei senatori Di Biagio, Gambaro e Marinello).*

PRESIDENTE. La ringrazio, ma devo purtroppo interromperla, senatrice Puppato.

È iscritto a parlare il senatore Formigoni. Ne ha facoltà.

FORMIGONI *(NCD)*. Signora Presidente, colleghi, ringrazio il mio Gruppo, il Nuovo Centrodestra, per avermi concesso questo spazio di tempo, in quanto intervengo nella qualità di Presidente della 9a Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare), che ha svolto su questo provvedimento un lavoro realmente non di *routine*, ma impegnato, consapevole e determinato. Credo che sia stato un lavoro decisamente fruttuoso, capace di portare una serie di miglioramenti al testo originario.

Ricordo che l'accorpamento in un solo decreto-legge di misure relative all'agricoltura, all'ambiente e allo sviluppo economico ha posto la nostra Commissione di fronte alla necessità di svolgere semplicemente un parere, rispetto alle due Commissioni che se ne sono occupate diffusamente. Abbiamo scelto di svolgere un parere rafforzato e ringrazio la senatrice Pignedoli per l'impegno profuso.

La Commissione ha sperimentato un metodo positivo di lavoro, fondato su una discussione aperta e collegiale tra i senatori della Commissione e caratterizzato anche da una stretta interazione con il Governo, che ringrazio per l'attenzione che ha dato, attraverso il Ministro e il Vice Ministro, ai nostri temi e alle nostre sottolineature. Dicevo un'analisi approfondita e propositiva, che ci ha portato a formulare non solo un parere unanime, ma anche emendamenti condivisi, che sono stati accolti nel testo definitivo.

Ricordo alcuni degli aspetti di merito più importanti. Sul tema semplificazione, va evidenziata la previsione che nel Registro unico dei controlli ispettivi confluiscano anche i dati sui controlli effettuati sulle imprese agricole da parte degli organismi privati a ciò autorizzati in base alla vigente normativa, nonché l'istituzione di un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa dell'impresa agricola, la previsione dell'apposita autorizzazione per la commercializzazione di imballaggi in legno con il marchio di garanzia e le disposizioni per consentire consorzi di tutela per le indicazioni geografiche tipiche previste a livello europeo in materia di bevande spiritose.

Un altro aspetto molto qualificante è l'inserimento di un nuovo articolo recante l'istituzione del sistema di consulenza aziendale. Ancora voglio ricordare, al comma 3 dell'articolo 3, l'inserimento della specificazione per cui l'accesso al credito di imposta è previsto anche per le imprese costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi e, ai commi 1 e 3, l'estensione degli interventi per il sostegno del *made in Italy* nel comparto agricolo anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura. Abbiamo evidenziato la limitatezza delle risorse stanziate per entrambe le misure ivi previste e il rischio connesso che gli interventi possano risentirne in termini di efficacia. Abbiamo segnalato, e torniamo a segnalare, al Governo la necessità di assumere un impegno da trasferire alla prossima legge di stabilità.

Altri interventi importanti che voglio ricordare, fra i molti che si potrebbero citare, riguardano, anzitutto relativamente all'articolo 6, l'inserimento di un ulteriore articolo successivo al 6 recante disposizioni sui contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare, che riproduce, con riformulazioni, l'articolo 10 del disegno di legge n. 1328, il collegato agricoltura. Vorrei citare inoltre l'inserimento, dopo l'articolo 7, di un ulteriore articolo recante interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, che riproduce, con riformulazioni, l'articolo 13 del collegato.

Infine, riconfermando la necessità di un sistema informativo unico integrato per l'agricoltura, proponiamo l'inserimento, dopo lo stesso, di un ulteriore articolo recante disposizioni per l'agricoltura biologica finalizzate all'istituzione del sistema informativo per il biologico integrato con quello unico, riprendendo, anche in questo caso, il disposto del collegato agricoltura.

Oltre a questo, signora Presidente, voglio anche informare la nostra Assemblea in ordine ad un'ulteriore iniziativa che abbiamo formulato come ordine del giorno, siglato con la sigla G4.100 (testo 3), che ho presentato per l'esame da parte dell'Assemblea, traendo spunto dal disposto dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 91. L'ordine del giorno, che ha avuto anche come secondo firmatario il collega Dalla Tor, ma che ha ricevuto anch'esso la firma dei rappresentanti di molti Gruppi politici, di

maggioranza e di opposizione, presenti in questa Assemblea, reca impegni - voglio sottolineare l'importanza di questo impegno che chiediamo al Governo - per il Governo sull'importante tema della ricerca sulle biotecnologie vegetali. Questo ordine del giorno evidenzia che su questo punto, fondamentale per il futuro della ricerca anche sugli organismi geneticamente modificati in ambiente confinato di laboratorio, abbiamo costruito una convergenza tra numerose forze politiche.

Non nascondo - anzi, lo sottolineo - che la mia cultura politica mi porta a sentirmi vicino alle tematiche che, anche in questi giorni, ancora una volta, sono state illustrate da illustri presidenti di società scientifiche italiane, anche con prese di posizioni pubbliche. Evidentemente l'ordine del giorno non confligge per nulla; esso, anzi, mostra condivisione rispetto alle decisioni, che anche il Senato ha preso, di caratterizzare la nostra agricoltura come non OGM e di fare al riguardo una precisa battaglia in Europa. Ma questi due impegni non sono affatto confliggenti tra loro.

Noi sottolineiamo come ci appaia assolutamente errato, anche in una valutazione storica, aver penalizzato, da un ventennio a questa parte, la ricerca e la competenza italiane sulle biotecnologie vegetali, che erano posizionate ai primi posti nel mondo. A nostro avviso, la ricerca biotecnologica va rilanciata per avere giovani e qualificate competenze, al fine di gestire in modo adeguato il controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti, nonché per garantire che i nostri ricercatori ed il nostro Paese siano presenti nelle reti di ricerca europee ed internazionali. Siamo convinti come solo dalla conoscenza possano derivare la sicurezza ed il controllo.

Voglio dare atto al ministro Martina di aver presentato con puntuale tempistica il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale, che credo possa essere uno strumento utile e coerente con gli obiettivi che anche noi ci proponiamo. L'intervento legislativo del collegato agricoltura, di cui sono relatore e che illustreremo a suo tempo, è rivolto, tra l'altro, a conferire delega al Governo anche per il riordino e la razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici. Sarà un'altra importante occasione di dialogo istituzionale per offrire una risposta positiva alle aspettative del sistema agricolo alimentare.

Per questo - mi avvio a concludere - sottolineo come il provvedimento che stiamo esaminando, e che voteremo nella giornata di domani, sia veramente in grado di andare a favore di tutto il comparto agricolo, agroalimentare ed anche di rilanciare la ricerca in questi importanti settori. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Berger)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghi senatori, dopo giorni passati a discutere di riforme costituzionali, siamo qui per esaminare un decreto-legge denominato, paradossalmente, «competitività», che dovrebbe proporre un insieme di interventi indirizzati a rilanciare alcuni settori della nostra economia.

Non basta un decreto per rilanciare il nostro Paese, specialmente se analizzato con la stessa chiusura con cui il Governo e la maggioranza si sono posti durante i lavori in Commissione.

Nonostante alcuni timidi segnali positivi di ripresa, l'Italia è un Paese in crisi, provato dalla recessione le cui prime vittime sono le famiglie e le piccole e medie imprese, queste ultime principale fonte di occupazione e di ricchezza della nostra economia.

Sullo stato della competitività del nostro Paese il rapporto «Doing business 2014» della Banca mondiale ci mostra un quadro desolante, in cui l'Italia occupa il sessantacinquesimo posto al mondo su 189, dietro Paesi come Tonga, Botswana, Bielorussia e Ruanda.

I problemi sono ben noti. Sulla scarsa competitività dell'Italia pesano sempre i medesimi nodi: fiscalità, burocrazia, credito, giustizia, infrastrutture.

Tali problematiche sono state confermate anche dal Fondo monetario internazionale nello studio «European productivity, innovation and competitiveness: the case of Italy», in cui è stato evidenziato come il quadro italiano sia particolarmente aggravato proprio dalla mancanza di riforme strutturali, più volte annunciate in questi anni e mai perseguite pienamente dal Governo che è sempre più attento a

lanciare *slogan* roboanti piuttosto che adoperarsi per il bene del Paese.

L'Italia, si legge nell'analisi del Fondo monetario internazionale, è decisamente immobile sul versante dell'innovazione e della tecnologia.

C'è sempre il peso dello Stato che rende difficile, se non impossibile, intraprendere una libera e privata attività economica. Sono sempre le imprese che creano occupazione. È difficile arginare la piaga della disoccupazione che oggi è a livelli allarmanti in quanto colpisce il 13 per cento degli italiani in età di lavoro e il 46 per cento dei giovani. L'Italia è al novantesimo posto per la semplicità di avviare un'impresa, al centododicesimo posto per ottenere i permessi per costruire, al centonovesimo posto per l'accesso al credito. In Italia si contano 6 milioni di imprese, quasi una ogni dieci abitanti, valore tra i più elevati d'Europa a testimonianza della voglia di fare impresa degli italiani.

Le imprese che hanno risposto meglio alle difficoltà di questi anni sono riuscite ad aprirsi al mercato internazionale, garantendo la tenuta delle esportazioni. Il nostro Paese è tra i primi cinque al mondo ad avere una *surplus* commerciale superiore ai 100 miliardi di dollari. La gran parte delle imprese, però, è legata al mercato interno, che è andato in crisi a causa della riduzione dei consumi.

Alla luce di questa analisi, il decreto in esame, migliorabile con una costruttiva collaborazione tra le parti, si traduce in norme incomplete e poco incisive, che non influiscono, se non marginalmente, sui problemi reali.

Vorrei pertanto evidenziare alcuni emendamenti che avevo proposto e che, incomprensibilmente, sono stati rigettati senza motivazioni plausibili.

Innanzitutto, in materia di agricoltura, per esempio, si razionalizza l'attività di controllo sulle imprese agricole, ma le disposizioni di semplificazione non vengono estese, come pure sarebbe logico fare, a tutte le imprese della filiera agro-alimentare. Stessa prospettiva limitata a un solo tipo di attore si ricava dalle disposizioni di sostegno al *made in Italy* non estendendo il credito d'imposta previsto per le imprese produttrici anche a quelle della distribuzione dei prodotti.

Il secondo punto riguarda il problema dell'accesso al credito, che è stato ripreso anche da Draghi nelle sue decisioni in ambito europeo. Finché le banche non faciliteranno le imprese, immettendo maggiore liquidità e garantendo maggiori investimenti, difficilmente si riuscirà ad uscire da questa morsa. La sola azione europea sui tassi d'interesse non è abbastanza.

In Commissione, con due emendamenti, ho provato a offrire proposte dirette a mettere a disposizione strumenti alternativi alle imprese al fine di allargare le possibilità di ottenere finanziamenti che però hanno incontrato una ostinata opposizione.

Nel primo di questi due emendamenti prevedevo che una società potesse emettere obbligazioni pari al triplo del capitale sociale e riserve, anziché il doppio come attualmente disposto. Ebbene, questa proposta ha ricevuto parere contrario in quanto avrebbe comportato maggiori oneri per lo Stato: ma come è possibile, considerato che non vi è coinvolgimento alcuno di finanza pubblica?

Nel secondo emendamento si permetteva un aumento delle possibilità di acquistare azioni proprie a imprenditori che credono nel proprio *business*. Anche in questo caso è stato dato parere contrario.

E allora mi chiedo come possa un Governo bocciare ogni proposta indirizzata a promuovere la fiducia degli imprenditori e degli investitori privati nelle imprese al fine di favorirne la ripresa e lo sviluppo.

In terzo luogo, in materia energetica, l'obiettivo di una riqualificazione energetica degli edifici scolastici è da accogliere positivamente, ma ci sono troppi programmi di spesa e troppe procedure attuative, attraverso le quali rischiamo di disperdere le modeste risorse che in questi anni sono state stanziate. In secondo luogo, per poter sfruttare le risorse previste, comprese quelle attualmente nella disponibilità degli enti locali, sarebbe opportuno un adeguato allentamento del Patto di stabilità interno.

La riduzione del 10 per cento della bolletta energetica delle piccole e medie imprese è corretta, ma sicuramente non sufficiente. Le piccole e medie imprese italiane pagano l'energia elettrica il 68 per cento in più della media europea e il 61 per cento in più rispetto alle aziende domestiche di maggiori dimensioni.

Alla luce di tale situazione, con oltre 370.000 imprese che hanno chiuso solo nel 2013 per via del peso eccessivo dei costi, proponevo un taglio dei prezzi al fine di un'equa distribuzione degli oneri. Ahimè, anche in questo caso, Governo e maggioranza sono rimasti sordi al grido di chi si adopera, giorno dopo giorno per sostenere economicamente il Paese.

Ritengo, pertanto, fondamentale una riforma strutturale del nostro settore energetico, che elimini le inefficienze e riduca gli oneri fiscali delle bollette. Tuttavia il percorso compiuto dal Governo ha previsto, ancora una volta, un semplice meccanismo redistributivo di oneri, in un mero trasferimento di costi da una categoria di soggetti ad un'altra.

Concordo con il vice ministro De Vincenti quando afferma che è necessaria una nuova politica industriale, ma è la metodologia attualmente seguita dal Governo che è intollerabile: il continuo ricorso ai decreti-legge, ben diciassette in cinque mesi, finisce inevitabilmente per generare confusione normativa e chiude ogni spazio di discussione e di critica, soprattutto se si pone la questione di fiducia.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Sto concludendo, Presidente.

Se il Governo avesse dimostrato in materia di competitività il medesimo interesse che ha nel portare a casa le riforme costituzionali e se la materia fosse stata trattata con un disegno di legge, sicuramente il risultato sarebbe stato di gran lunga migliore, condiviso e più efficace.

Ma si sa (e termino), Renzi bada più agli scranni che alla competitività del Paese, preferisce i provvedimenti *spot* alle riforme strutturali; ha persino fatto slittare a settembre il famoso *jobs act*. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Consiglio).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(Misto)*. Signora Presidente, colleghi, dopo discussioni in Commissione, nottate insonni e veri e propri *tour de force*, ci troviamo, come alla fine di un *tunnel*, a discutere di questo provvedimento; di un testo che finalmente dovrebbe dare impulso alle imprese, si dovrebbe occupare delle aziende agricole e dei loro costi di gestione, dovrebbe permettere agli italiani di fare impresa nell'ottica di una riduzione complessiva della spesa energetica e altre disposizioni che hanno purtroppo solo l'ambizione di dirigersi in quel verso.

Tuttavia, non si può parlare della norma in esame senza esimersi dal considerare l'atmosfera cupa, l'aria che tira in questi frenetici giorni di Aula. La battaglia politica sulle riforme di questi giorni sta lasciando pesanti strascichi nella lucidità, ma soprattutto nello spirito di tanti di noi. La forzatura istituzionale, che va ben oltre la logica di uno spirito innovatore, con cui la maggioranza cerca di cambiare le regole della democrazia, svilisce ogni impulso alla cooperazione, alla condivisione di progetti e idee. Era il caso di coartare così tanto la mano con una così debole e zoppa riforma costituzionale, quando invece un provvedimento del genere, ribadiamo, che dovrebbe andare nella direzione del progresso per i cittadini, per gli imprenditori ed i lavoratori di questo Paese, aveva la necessità di tempi di metabolizzazione, di attività emendativa e trattazione costruttiva ben diversi?

E mi rivolgo certamente al Governo, che in questi giorni sta dimostrando veramente una miopia che non immaginavamo potesse arrivare a tanto, ma come spesso accaduto fin dagli albori di questo Esecutivo, imponendo tempi e modi, si è premuto affinché questo testo, emendato in Commissione, giungesse in Aula e si è così avviato al vaglio dell'esame odierno con ambizioni ispiratrici che non vengono mantenute. Troppi infatti sono i punti e le incongruenze che si evidenziano, come tante associazioni ed organismi di settore hanno già sottolineato, né tanto meno nessuna novità significativa, concreta e modernizzante per il futuro del settore imprenditoriale italiano si palesa nel testo.

Questo è quanto emerge dal punto di vista del merito, quindi della sostanzialità della norma e non può vederci soddisfatti né favorevoli alla sua approvazione.

Un'ultima osservazione mi preme condividere con la Presidenza e con i colleghi presenti; una considerazione che credo vada espressa senza infingimenti in quanto attiene all'aspetto formale della vicenda legislativa di cui si dibatte.

Non è la prima volta che lo sostengo da questi banchi: invocare la fiducia su quasi tutti i

provvedimenti è una forma di imbarbarimento istituzionale e legislativo senza precedenti. Il ricatto morale è il punto più basso della democrazia rappresentativa. Si parla ogni giorno di riforme e di cambiamenti nel segno del miglioramento del vivere civile, economico e sociale degli italiani. Ma quale innovazione o quale progresso può proporre la sfida continua imposta ai rappresentanti del popolo?

Qualcuno dice che trattasi di una allucinazione di chi dissente, che non può essere smentita dalla forza della ragione, ma la deriva autoritaria che sta assumendo la guida del Paese è evidente e per capire ciò non serve utilizzare nessun tipo di forza: basta osservare i fatti con imparzialità ed onestà intellettuale. *(Applausi del senatore Battista)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pignedoli. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI *(PD)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in premessa del mio intervento permettetemi di esprimere (in qualità di relatrice del provvedimento in Commissione agricoltura) la soddisfazione per il lavoro fatto congiuntamente con tutti i Gruppi della Commissione, come veniva ricordato dal presidente Formigoni. La soddisfazione di verificare e sperimentare in diretta che, se si abbassano le posizioni pregiudiziali, se si guarda al di là della tattica, i punti di incontro si trovano, e la nostra Commissione ha fatto questo: ha presentato un pacchetto di emendamenti sottoscritti da tutti i Gruppi.

Lo voglio sottolineare perché ritengo che, di fronte a un momento in cui le difficoltà sono così rilevanti per il nostro Paese, e l'agroalimentare è un settore con grandi potenzialità, credo che questo debba essere l'atteggiamento. Ognuno sulle proprie legittime posizioni, ma grande impegno per far procedere speditamente le questioni su cui c'è un punto di incontro, eliminando i riti di parte e la preoccupazione di intestarsi il singolo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo è avvenuto in Commissione agricoltura, e anch'io ringrazio tutti, dal presidente Formigoni ai Capigruppo, ai singoli colleghi, che hanno contribuito tutti, ognuno in quota parte, per migliorare il provvedimento, e ringrazio per la collaborazione e la presenza costante il Governo, in ore e ore di lavoro svolto.

Il provvedimento oggi in discussione, per quanto riguarda la crescita di competitività in agricoltura, affronta parzialmente i temi che riguardano il settore, ma ne affronta certamente alcuni che sono fondamentali per una crescita reale di capacità competitiva, ovvero semplificazione, sostegno al *made in Italy*, lavoro di qualità, giovani e tutela della qualità.

Sulla semplificazione dei controlli, è stato inserito un sistema di controlli semplificato: quel registro unico dei controlli alle imprese, che impone un coordinamento dei soggetti e degli enti preposti ai controlli e ne impone una uniformità di comportamento. Si tratta di un sistema che pone fine alla moltiplicazione di visite in aziende con sovrapposizione di richieste, di documenti moltiplicati, di tempi inutilmente persi e conseguentemente di costi inopportunamente sprecati per le aziende. Si ha così l'istituzione del registro unico dei controlli: quello strumento già adottato nella mia Regione, l'Emilia-Romagna, dal 2013, dove si sta attuando una semplificazione concreta.

Da questa esperienza abbiamo preso spunto nelle nostre proposte di legge, che ritroviamo accolte in questo provvedimento, e siamo contenti che oggi venga assunto come modello nazionale.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 20,31)**

(*Segue* PIGNEDOLI). Si agisce poi per l'eliminazione degli innumerevoli registri, una dematerializzazione, intervenendo sugli strumenti informatici. Ricordo ai non addetti ai lavori che un'azienda vitivinicola - il settore vitivinicolo è al *top* nella graduatoria della complessità burocratica - arriva ad avere oltre 17 registri da gestire al suo interno.

Sono state introdotte semplificazioni per le aziende di montagna, ossia quei territori in cui i costi di produzione sono più alti che altrove per mantenere le produzioni di qualità e non possono contare sulle grandi quantità o su una adeguata compensazione dal mercato, e per questo non possono avere procedure e carichi ulteriori di adempimenti che, a volte, sono sproporzionati.

Credo poi sia stato importante introdurre, anche se molto vi è ancora da fare, una logica

dell'adeguatezza dei provvedimenti, sanzioni proporzionate ed adeguate alla dimensione delle imprese, alla gravità delle sanzioni, alla specificità dei territori e dei settori produttivi. Cito come esempio l'introduzione dello strumento della diffida, la possibilità di regolarizzare entro venti giorni le violazioni di carattere formale-amministrativo, se sanabili e se fatte per la prima volta.

Sono state introdotte norme proporzionate per i contenitori di carburante per il rifornimento delle macchine agricole. Si è cercato di coniugare sicurezza e gestione del lavoro agricolo, che porti a non riversare norme generali in materia di antincendio su aziende spesso piccole, rischiando di diventare sproporzionate e penalizzanti per la gestione normale dell'attività agricola.

Sulla sicurezza alimentare, sono stati introdotti sistemi informatici dedicati al sistema biologico, che tengono insieme efficienza, rigore e trasparenza, così come sul settore della mozzarella di bufala campana DOP, nel quale sono stati aumentati gli elementi di controllo e di tracciabilità e le sanzioni.

Per il sostegno al *made in Italy*, è stato ampliato l'accesso al credito d'imposta, previsto per il potenziamento dell'*e-commerce*, per lo sviluppo delle reti di imprese, ed abbiamo chiesto ed ottenuto che venisse esteso alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

A fronte poi di una delle maggiori criticità del settore agricolo italiano, ossia la polverizzazione e la mancanza di sistemi per affrontare i mercati internazionali, il decreto prevede per le imprese che attuano contratti di rete incentivi per investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica per le imprese aderenti.

Un punto determinante del provvedimento riguarda i giovani: si tratta di misure che prevedono la detrazione sugli affitti. Ma è estremamente importante, grazie ad uno dei nostri emendamenti, l'introduzione (già proposta dal ministro Martina) della possibilità dei mutui agevolati per gli investimenti, della durata di dieci anni, a tasso zero . È una azione forte, concreta, immediata.

È il futuro. C'è un ritorno di interesse da parte delle nuove generazioni verso le attività agricole, ma è una percentuale ancora fortemente inadeguata. Per i giovani abbiamo presentato proposte che questo provvedimento in parte raccoglie, ma andrà completato con una proposta forte sul problema dei costi insostenibili dei terreni, che rappresenta la principale barriera per l'accesso alla terra nelle aree di pianura.

Un punto importante del decreto è la rete del lavoro di qualità. L'obiettivo è costruire uno strumento di alleanze tra istituzioni ed imprese, per contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva. Riteniamo questo un passo in avanti, ma la proposta che era stata avanzata dal nostro Gruppo, in questo caso, era un reale punto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; un punto di incontro in cui le imprese, le istituzioni ma anche i lavoratori concorrono ad uno strumento che rappresenta una reale crescita di civiltà e di etica in questo settore. Lo riproporremo.

Dunque, è stato compiuto un lavoro importante in questo provvedimento e voglio esprimere soddisfazione anche a titolo personale. Nel contempo, ricordo che ci sono ancora molte cose incomplete, non concluse, che ripresenteremo nel provvedimento dedicato alle questioni agricole, ossia nel collegato all'agricoltura incardinato in 9a Commissione.

Riproporremo altresì una riflessione seria sull'efficacia e le storture dell'articolo 62, non accolto in questo provvedimento; sul settore della meccanica agricola, che ha problematiche ed urgenze da affrontare; sul settore della pesca, che è in una fase di grande criticità e ha l'urgenza di avviare una forte riconversione in innovazione e riorganizzazione.

Riproporremo - non c'è stata la possibilità di farlo all'interno del nuovo sistema dei controlli - un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole. L'abbiamo chiamato *rating amministrativo*: un sistema in cui la correttezza, le regole diventano un valore per le imprese, un valore da riconoscere e - perché no - da spendere sul mercato, in cui l'imprenditore è un alleato dello Stato nella ricerca della qualità alta dei prodotti e dei sistemi di produzione. Perché sull'alta qualità, e non sulla quantità, può contare il sistema agricolo italiano.

Con tutto ciò vogliamo rendere esplicita la nostra sfida, da fare ora, in questo 2014, in cui ci prepariamo a un'esposizione internazionale dedicata al cibo che imporrà al settore agroalimentare di

internazionalizzarsi gioco forza; in un 2014 in cui parte la nuova fase della PAC, che offrirà nuove prospettive e nuove misure; in un anno in cui abbiamo raggiunto il punto più alto, mai raggiunto prima, dell'*export* agroalimentare.

Oggi, con questo provvedimento, stiamo affrontando una prima parte importante di tale sfida: occorrono sostegni, razionalizzazioni, incentivi e investimenti, ma soprattutto un investimento nella fiducia, nel futuro dell'agricoltura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, con riferimento al testo in discussione siamo stati costretti dal Governo, senza apparente legittima motivazione, a lavorare anche di notte pur di soddisfare gli interessi politici di questa maggioranza dì Governo. Una maggioranza lontana dai bisogni veri dei cittadini, ma sempre pronta a piegare le più elementari regole democratiche sul sereno ed attento dibattito legislativo per accontentare le richieste dei suoi padrini di partito.

Nell'ambito del provvedimento in discussione intendo sottolineare, con il mio intervento, l'assoluta importanza di affermare il divieto di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli come richiamo vivo. Come è noto, infatti, la Commissione europea ha costituito in mora il nostro Paese, evidenziando come la cattura degli uccelli selvatici a fini di richiamo sia un'infrazione della direttiva uccelli.

Sul punto è utile ricordare quanto segnalato dalla LIPU (Lega italiana protezione uccelli), in ordine peraltro all'incoerenza dell'emendamento del PD approvato in Commissione, dove è scritto che non si possono usare i mezzi proibiti ai sensi dell'Allegato IV della direttiva uccelli. Orbene, tra questi mezzi ci sono le reti, ma in Italia la cattura avviene solo con le reti. Non si comprende allora quali saranno le conseguenze sul piano applicativo di questa regolamentazione (e dell'emendamento approvato). Insomma, come al solito, un ennesimo pasticcio alla «Renzie», ulteriore conferma dell'incapacità ed inadeguatezza di questa maggioranza, attenta solo ai proclami e agli annunci demagogici.

In questo contesto, pur di favorire gli interessi delle *lobby* delle armi e dei cacciatori, la maggioranza ha deciso di escludere dalla discussione l'emendamento del Movimento 5 Stelle (che avevo presentato), unica forza politica in Parlamento chiaramente schierata a difesa della tutela e protezione degli animali e contro ogni forma di uso delle armi e di violenza anche nel mondo della natura. Insomma, una nuova vergognosa pagina scritta dal nuovo, vecchio Governo De Benedetti-Berlusconi, scusate, Renzi-Berlusconi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, senatrici, senatori, rappresentante del Governo, anzitutto mi preme ringraziare i componenti delle Commissioni, i relatori, i rappresentanti del Governo e tutti coloro che hanno lavorato a questo provvedimento.

Come hanno ricordato bene la vice presidente Pignedoli e il presidente Formigoni, in Commissione agricoltura siamo riusciti a instaurare un clima di profonda condivisione tra tutti i membri di maggioranza e opposizione, con il ministro Martina e soprattutto il vice ministro Olivero. In questo clima si è giunti alla predisposizione dì emendamenti importanti e alla loro quasi totale approvazione. Possiamo quindi dire, quasi con una punta di orgoglio, che un provvedimento nel quale l'agricoltura era diventata quasi marginale, ha recuperato autorevolezza e, anche se il provvedimento non era assegnato alla nostra Commissione, siamo comunque riusciti a incidere in maniera costruttiva. Devo anche dire che il Gruppo Per le Autonomie ha offerto a questo provvedimento un contributo serio e articolato e diversi dei nostri emendamenti sono stati accolti e hanno contribuito a migliorare i contenuti di questa proposta di legge.

Tuttavia, questa buona volontà si è scontrata con una scelta di metodo che noi autonomisti fatichiamo a comprendere. Anche questa volta ci troviamo infatti davanti a un provvedimento che fin dal testo base assumeva le caratteristiche di un provvedimento *omnibus*. In Commissione agricoltura stavamo e stiamo portando avanti una complessa e articolata riflessione sul settore, che avrebbe dovuto avere due approdi normativi: da una parte il cosiddetto provvedimento campo libero e, dall'altra, il collegato agricoltura. Il primo è scomparso dall'orizzonte dei futuri provvedimenti - anche se devo dire che il

nome di tale provvedimento mi era particolarmente simpatico, perché sembrava liberare il settore agricolo dai troppi lacci e dalle troppe regole che lo riguardano - e abbiamo dovuto letteralmente travasare all'interno del decreto-legge competitività le misure che erano state pensate. È un metodo di lavoro che non ci convince, perché se le misure non stanno all'interno di una loro solida cornice, esse finiscono per essere misure tampone, che sicuramente permettono di sanare una serie di situazioni (come indubbiamente è stato fatto con il provvedimento in esame), ma che non hanno il necessario respiro strategico. Allora non possiamo che limitarci a prendere atto che questo provvedimento presenta tante e sicuramente importanti misure, che sono via via cresciute con il contributo delle Commissioni in sede referente e dei singoli senatori che vi hanno partecipato, ma che scontano il limite di non essere in un quadro sistemico, in una visione strategica e in un disegno complessivo di riforma.

Come è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto, l'agricoltura costituisce un elemento strategico per la ripresa del Paese e lo è non solo per la qualità e l'assoluta competitività dei nostri prodotti (da questo punto di vista l'Expo di Milano sarà certamente un banco di prova importante), ma anche perché strumento che fa vivere tipicità e identità locali. Come ho detto durante la discussione sulle riforme costituzionali, dobbiamo mettere da parte ogni tentazione neocentralista e dobbiamo far vivere le vocazioni territoriali nel mondo globale. È solo grazie ai territori e solo dai territori che possono nascere nuove opportunità di crescita e di sviluppo. Va bene il *made in Italy*, ma non mortifichiamo le singole tipicità che caratterizzano e rendono prezioso il nostro territorio.

Data questa doverosa premessa sul complesso del provvedimento, mi pare opportuno evidenziare che le misure che vanno a favore della semplificazione burocratica, dell'efficientamento energetico, dell'edilizia scolastica, così come quelle per la messa in sicurezza e la tutela ambientale, le misure per la pesca e l'acquacoltura, gli interventi sulla pratica della caccia, sulla crescita economica, sulla vitivinicoltura, l'ordine del giorno molto chiaro e preciso sugli OGM (ricordato dal presidente Formigoni), la rete del lavoro di qualità e i contratti di rete, costituiscono tutti fatti positivi.

Per tornare al comparto agricolo, vale la pena evidenziare le importanti misure di semplificazione, quelle relative al coordinamento e all'unificazione dei controlli, l'introduzione della diffida preventiva rispetto all'ingiunzione di pagamento e le prime importanti misure per l'imprenditoria giovanile. Voglio poi citare anche la norma relativa al bruciamento dei residui vegetali delle operazioni colturali. È stato molto importante creare una distinzione tra ciò che avviene in altre realtà (non voglio evocare la cosiddetta terra dei fuochi in Campania) e quello che avviene invece in agricoltura, dove il bruciamento di piccole quantità di residui non configura alcun pericolo ambientale, poiché è frutto di un'antica tradizione, da sempre controllata nei modi e nelle forme.

Altrettanto importante è l'emendamento accolto, presentato peraltro con il collega Berger, sulla valorizzazione geografica degli incroci di *vitis vinifera* con altre specie del genere *vitis*.

Il tema non è di poco conto, perché sono allo studio, ed alcune già in produzione, varietà ottenute da incrocio che si sono rivelate particolarmente resistenti ad alcune patologie o adatte per particolari condizioni climatiche. Nella nostra Regione è da anni in corso una seria sperimentazione per selezionare le migliori varietà che consentano di ridurre il numero di trattamenti e quindi di garantire una maggior qualità del prodotto.

È oggi un'esigenza imprescindibile poter dare a queste nuove varietà anche una identificazione geografica che consenta la valorizzazione di quelle già in produzione e stimoli l'impianto di quelle segnalate dai nostri centri di ricerca. Occorre naturalmente molta attenzione, perché non tutti gli ibridi sono validi, ma la strada intrapresa è quella giusta, perché va nella direzione della sostenibilità e di una maggior garanzia per i consumatori.

Così come sono positive quelle norme, alcune delle quali introdotte in seguito alla preziosa attività emendativa svolta in Commissione, che riguardano l'esenzione della presentazione dei titoli di coltivazione per i terreni fino a 5.000 metri quadri; le norme a favore dei percorsi della pastorizia transumante e quelle sulla esenzione dei depositi di carburante fino a 6 metri cubi dalle norme dell'antincendio. È sicuramente una misura di buon senso.

Registriamo poi un fatto positivo: una nuova e preziosa attenzione verso le piccole realtà agricole per le quali alcune norme - pensate perlopiù avendo in mente le grandi aziende di pianura - rischiano di produrre una vera e propria strozzatura. Non sono ancora norme sufficienti ma siamo sulla buona strada.

Dobbiamo tutti capire che l'agricoltura di montagna costituisce non solo un segmento importante per quel che riguarda l'offerta agroalimentare, ma è anche un antidoto contro lo spopolamento di alcune zone importanti del nostro territorio. Per questo, il nostro auspicio è che a questo aspetto specifico venga dato grande spazio all'interno del collegato agricoltura, nel quale è necessario prevedere quelle risorse che, all'interno del provvedimento che stiamo discutendo, continuano a non essere sufficienti se davvero l'obiettivo è quello di dare un colpo di frusta alla nostra economia per uscire dalla stagnazione.

Occorre pensare anche all'agricoltura biologica e all'agricoltura sociale. Abbiamo bisogna di creare maggiori strumenti di sistema, per fare in modo che davvero le diverse produzioni e i diversi settori dell'agricoltura lavorino insieme e insieme siano promossi, riuscendo anche ad utilizzare anche le piattaforme internazionali.

Da questo punto di vista, registriamo come un fatto negativo la riduzione retroattiva degli incentivi per l'energia fotovoltaica. Vi sono nuclei familiari e tante aziende che hanno compiuto investimenti di decine, centinaia di migliaia di euro, se non addirittura di milioni, con esposizioni bancarie davvero consistenti. Fatichiamo a comprendere le ragioni dietro questa retromarcia ed evidenziamo come tutto questo non aiuti di certo i cittadini a ritrovare fiducia nelle istituzioni, e non contribuisca a dare all'Italia credibilità internazionale. Molte proteste si sono già elevate in questi giorni e la situazione desta una certa preoccupazione.

Gli emendamenti che sono stati accolti dal Governo, e poi anche dai relatori, nonostante uno sforzo assolutamente encomiabile, sono al momento poco più che un atto di buona volontà perché non danno certezze né sui tempi né sugli strumenti da mettere in campo.

Per noi un banco di prova importante diverrà a questo punto il collegato agricoltura, dove quella visione sistemica della materia che da questo provvedimento è assente, deve trovare dimensione. Bisogna cioè procedere con il riordino degli enti e dei vari organismi, con un maggiore coordinamento tra enti preposti ai controlli, con il ripristino di quelle agevolazioni tributarie che, soprattutto per la piccola proprietà contadina delle zone di montagna sono di vitale importanza per la sopravvivenza e la crescita delle aziende costrette a vivere in condizioni proibitive.

Le previsioni economiche circa le possibilità di ripresa economica non vanno nella direzione che il Paese auspicava. Per questo noi crediamo che la stessa dose di coraggio che il Governo sta mostrando su altre materie, debba riguardare soprattutto quelle di carattere economico. Non possiamo cioè limitare tutto agli 80 euro. Quella misura è stata importante anche per il suo valore simbolico. Ma ai simboli, ora più che mai, dobbiamo far seguire i fatti.

Concludo ringraziando, anche a nome delle del Gruppo delle Autonomie, i relatori, oltre che Presidenti delle Commissioni, senatori Marinello e Mucchetti, i vice ministri Olivero e De Vincenti che, con i loro collaboratori, sono stati davvero preziosi per affrontare un provvedimento complesso nella sua articolazione, considerate le molte e articolate tematiche, oltre che nella fase di predisposizione degli emendamenti. *(Applausi dei senatori Berger e Vaccari).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli e rari colleghi, signor Vice Ministro, in premessa un'osservazione di metodo: ancora una volta il Governo presenta al Parlamento un decreto, il diciassettesimo, composto da norme disomogenee in materia di agricoltura, ambiente, energia, supporto alle imprese, diritto societario, edilizia scolastica e molto altro ancora. Ciascuno di questi ambiti merita un'attenzione e un approfondimento, al fine di elaborare misure efficaci e strutturali a partire da adeguati disegni generali e coordinati. Perciò il metodo seguito non è condivisibile perché genera una abnorme quantità di interventi puntuali, con il rischio di forti contraddizioni operative, e va

rapidamente superato.

Prima di entrare nel merito di qualche punto, vorrei sottolineare che la capacità di competere del nostro Paese nel panorama economico internazionale dipende prioritariamente da un fattore decisivo: quello della semplificazione normativa e della sburocratizzazione. Infatti, l'aumento di capacità di competere passa attraverso la riduzione (o totale eliminazione) di costi inutili legati alle centinaia di adempimenti ai quali le imprese, sia grandi che piccole, sono quotidianamente chiamate (direi quotidianamente vessate).

Come è già stato detto, siamo costantemente ultimi tra i grandi Paesi europei nelle classifiche internazionali per facilità di fare impresa: ciò proprio a causa del peso della regolamentazione e degli innumerevoli adempimenti burocratici da assolvere. In altre parole, per l'Italia l'inefficienza pubblica è un problema grave che mina la competitiva. Perciò sarebbe stato indispensabile profondere un maggiore sforzo per ridurre i costi da burocrazia nel solco della competitività.

Il decreto di cui stiamo trattando non consente di intravedere un quadro d'insieme, per esempio in materia di energia. Con lo scopo di onorare la promessa, peraltro condivisibile, della riduzione del costo dell'energia per le PMI, si attiva una serie di azioni, a mio avviso non coerenti fra loro, che vanno a danneggiare più settori industriali, con un potenziale impatto negativo sull'occupazione. Il tutto per ottenere diminuzioni della bolletta elettrica per le PMI probabilmente inferiori all'atteso e dichiarato 10 per cento e con un *parterre* di beneficiari talmente vasto da portare in qualche caso riduzioni annuali di pochi euro. Niente, al confronto dei costi della burocrazia.

Sarebbe stato necessario procedere, preliminarmente, ad una precisa definizione delle azioni che caratterizzano la politica energetica, eliminando le inefficienze e riducendo le tasse e gli oneri fiscali e parafiscali sul chilowattora; ciò anche alla luce degli impegni che stiamo assumendo verso l'Europa. Invece, mentre l'Unione europea incoraggia l'efficientamento energetico, in Italia, da un lato, si mortifica l'uso delle rinnovabili e l'efficienza energetica, dall'altro, si penalizza il fotovoltaico, attraverso cui si risparmiano ogni anno ingenti risorse, anche attraverso il minore ricorso ai combustibili fossili; da un altro lato ancora, non si coglie appieno l'effetto di riduzione del prezzo unico nazionale dell'energia, ridottosi di quasi il 40 per cento in tre anni, il che potrebbe trasferire gli effetti positivi su molti consumatori. Un esempio concreto si rintraccia nelle norme relative alle reti interne di energia e ai sistemi efficienti di utenza.

La disciplina dettata dal decreto appesantisce la bolletta per alcuni modelli virtuosi di produzione e consumo di energia. Il decreto, infatti, impone il pagamento dei cosiddetti oneri di sistema sull'energia non prelevata dalla rete pubblica, cioè autoprodotta per il proprio consumo, da reti industriali e da sistemi a fonti rinnovabili o ad alta efficienza energetica.

Sembra quasi che, quale effetto collaterale, il Governo dichiari guerra all'efficienza energetica con una grande giravolta rispetto al decreto legislativo che ha recentemente adottato in materia e alle direttive europee sulla politica energetica. In tal modo si penalizzano i sistemi efficienti di utenza e con essi la cogenerazione dei grandi gruppi industriali. Sono proprio queste invece le esperienze grazie alle quali la voce energia, da costo insostenibile, diventa un valore aggiunto per l'impresa e le conferisce capacità competitiva.

Vorrei ora fare un appunto sulle norme che riguardano il fotovoltaico. L'articolo 26, ora profondamente modificato rispetto al testo originario, interviene in questo settore con azioni non condivisibili. Con il cosiddetto meccanismo spalma-incentivi (leggi riduci-incentivi) coloro che hanno investito nell'energia rinnovabile fotovoltaica subiscono ora un'improvvisa e pesante penalizzazione delle prospettive economiche e finanziarie: da una parte gli investitori colpiti dalla norma dovranno sopportare i costi diretti, dall'altra l'intero sistema Paese subirà le conseguenze negative di un intervento retroattivo e non ponderato.

Quale potrà essere la credibilità internazionale di un Paese che modifica le regole in corso d'opera, minando la redditività di investimenti pluriennali? La fiducia dei mercati si guadagna con la stabilità del sistema economico e normativo, l'immagine di un Paese affidabile si costruisce con la coerenza delle scelte dei decisori e la reputazione con il rispetto degli impegni presi. All'opposto, l'intervento sul

fotovoltaico, modificando i termini degli accordi tra lo Stato e i privati, comporta minore credibilità e peggiore reputazione internazionale dell'Italia agli occhi degli investitori.

Non possiamo poi dimenticare che sono prevedibili numerosi e costosi contenziosi sia interni che in sede internazionale. Infatti, un tale meccanismo di riduzione e diluizione degli incentivi sembra entrare in conflitto con le previsioni di tutela degli investimenti contenute nel trattato europeo sulla Carta dell'energia.

Infine, come è emerso dalle audizioni in Commissione, non si possono affatto escludere rischi per la sostenibilità economico-finanziaria dei progetti (fino a possibili *default*) e, comunque, minori soglie di redditività degli impianti in esercizio.

La riformulazione proposta dai relatori demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico la determinazione di alcuni importanti aspetti; non si supera tuttavia il tema della chiarezza per l'investitore/imprenditore sia in termini di entità che di durata temporale delle riduzioni degli incentivi, come dire: tagli subito, nuove regole chissà. A precisa conferma di queste considerazioni cito il manifesto pubblicato ieri sui principali quotidiani da parte di fondi d'investimento e operatori industriali italiani ed esteri.

Un altro profilo critico riguarda le norme sulla combustione *in loco* di materiali provenienti dalla cura delle aree rurali. Si è rinunciato a fare lo sforzo decisivo per la valorizzazione di questi materiali a scopi energetici preferendo la più accattivante (sotto il profilo del consenso) possibilità senza sanzioni della bruciatura locale. Si rinuncia quindi a produrre energia elettrica e termica da fonte rinnovabile e in tal modo al sostegno della capacità industriale del settore.

Mi avvio a concludere ricordando alcuni aspetti positivi che, grazie al lavoro delle Commissioni, è stato possibile inserire anche con il contributo emendativo di Forza Italia. Mi riferisco alle norme per la semplificazione di alcuni procedimenti relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture elettriche o a norme che riguardano, sia pure con forte ritardo, la valorizzazione del biometano, fissando termini brevi e precisi per l'emanazione delle relative regole tecniche. Questo però non può essere sufficiente. È urgente la definizione di un piano attento e ponderato per la politica energetica del nostro Paese, sul quale ottenere il contributo del Parlamento. Con questo strumento potremmo avere consapevole conoscenza degli effetti delle azioni attuate e valutare le conseguenze delle nostre decisioni sulla base di elementi di certezza.

Concludo, signor Presidente, rilevando che l'incertezza non permette sviluppo. La mancata semplificazione ostacola l'impresa; non vorrei portar male, ma con queste premesse, almeno per la parte energetica, il decreto-legge per il rilancio della competitività rischia di diventare di fatto un provvedimento blocca-Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, premetto che è molto difficile parlare dopo qualche ora dalla notizia che abbiamo ricevuto e quindi dal clima che si è creato e con la ferita profonda che sentiamo dentro al cuore per un'applicazione così illegittima del Regolamento. È molto difficile parlare di questioni tecniche quando è in atto un attacco al cuore del sistema. Comunque, ci proverò.

Ci ritroviamo a discutere un provvedimento con lo scopo di individuare soluzioni per rilanciare la competitività - come il provvedimento stesso titola - dell'economia italiana, che rimane in pieno affanno nonostante gli sforzi del Governo attuale.

In 10a Commissione, da un anno, stiamo approfondendo alcuni temi di interesse generale, come quello della riduzione del costo dell'energia, tramite un'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese. Un'indagine che è giunta ormai vicina al traguardo finale, ma che, con un colpo di mano, viene superata velocemente dall'imposizione di questo Governo, che ha deciso affrontare il tema in pochi aspetti, in maniera parziale e non sistemica.

Infatti, la parte rilevante del provvedimento per la competitività riguarda il cosiddetto tagliabollette, che dovrebbe ridurre del 10 per cento il costo dell'energia per le imprese. Le coperture vengono

recuperate prevalentemente con due misure: una tassa sull'autoconsumo - ripeto: autoconsumo - di energia prodotta e il cosiddetto spalmaincentivi per gli impianti fotovoltaici, cosi come approvati in 10a Commissione.

A causa del primo provvedimento, la tassa sull'autoconsumo, c'è il concreto rischio, per non dire la quasi totale certezza, di bloccare lo sviluppo futuro delle rinnovabili, inserendo una tassa sull'energia che un soggetto si produce da sé e si consuma, senza passare attraverso la rete pubblica, compromettendo quindi lo sviluppo della democrazia energetica. Non occorre ricordare che la democrazia politica è anche una conseguenza della democrazia energetica: finché abbiamo pochi grandi produttori con un enorme peso economico, naturalmente sarà più difficile avere una democrazia politica.

Tra gli elementi critici da tener presente sono gli aspetti sollevati nelle audizioni tenute in Commissione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la quale afferma che l'implementazione di questo provvedimento «è particolarmente complessa e richiede tempi lunghi con costi che potrebbero risultare rilevanti rispetto agli effetti (...)». Infatti «l'applicazione degli oneri generali di sistema all'energia elettrica consumata, per tutte le configurazioni, richiederebbe la completa innovazione dei flussi informativi su cui si fonda il funzionamento del sistema elettrico e dei sistemi di fatturazione, aggiungendo diverse complessità». Cosa vuol dire? Vuol dire che il Governo ha varato una norma - per carità, in buona fede - senza evidentemente confrontarsi con la parte tecnica, la quale ora dice: bell'idea, però attenzione che tecnicamente vi costerà di più di quello che andrete a ricavare. Non ci sono applausi di miei colleghi perché non ve ne sono presenti... *(Applausi del senatore Piccoli)*. Approfitto per ringraziare il collega Piccoli, di cui ho potuto ascoltare l'intervento e naturalmente concordiamo ampiamente.

Nel secondo caso, quindi con riferimento al cosiddetto spalma incentivi, verranno sottoposti a rischio numerosi posti di lavoro e tutta la generazione di energia fotovoltaica, che contribuisce già oggi a far risparmiare ogni anno 3 miliardi di euro di importazioni di gas, che ha già abbassato il costo della bolletta elettrica di oltre 1 miliardo di euro e che ci rende sempre più indipendenti dai fornitori esteri - torna sempre il tema dell'indipendenza - contribuendo enormemente a ridurre le emissioni.

Ricordiamo che attualmente sono 60 i milioni di tonnellate di CO2 che le energie rinnovabili ci fanno risparmiare; potrei anche farvi il conto economico di cosa significano 60 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate, ma mi limito a dire che la salute non ha prezzo.

Ebbene, cari colleghi, su questi temi vorrei chiedere la vostra attenzione per confrontarci su alcuni aspetti. Cosi come proposto in Aula, senza ascoltare gli operatori e le parti interessate, il provvedimento non è migliorato rispetto al testo originale. Rimane un ostacolo alla concorrenza dei produttori di energia pulita, in aiuto dei produttori di energia fossile. Uno studio della CGIA di Mestre indica inoltre che solamente il 15 per cento delle PMI rientrerà nell'ambito di applicazione di questa norma, lasciando fuori oltre 4 milioni di piccole imprese. Anche in questo caso l'Autorità per l'energia ha avvalorato questa tesi, ritenendo che i benefici individuali generati alle PMI saranno «piuttosto esigui».

Ora, noi stiamo parlando di milioni di euro, che naturalmente non è una cifra indifferente. Essa andrebbe tuttavia confrontata con gli sprechi delle opere pubbliche; mi viene in mente l'attualità: il MOSE in Veneto, un'opera molto critica e il cui costo è salito di diversi miliardi di euro (non milioni di euro). Ma, tornando nello specifico al settore elettrico, anche le spese di SOGIN, che si occupa della messa in sicurezza delle centrali nucleari, con i recenti arresti per vicende poco chiare ci fanno rendere conto che con una spesa della pubblica amministrazione più diligente e facendo pagare il maltolto potrebbero essere recuperate risorse, evitando di distruggere il settore delle rinnovabili.

È infatti possibile intervenire senza bloccare il futuro sostenibile, ma tramite altre soluzioni e risorse, tra cui anche i numerosi sprechi che pratichiamo e - ricordiamolo - i sussidi alle fonti fossili, che l'Unione europea e l'Agenzia internazionale per l'energia suggeriscono di eliminare. Ci riferiamo agli *interconnector*, all'interrompibilità, al *capacity payment*, ai CIP 6 e ai molti altri sussidi pagati dalla bolletta dei consumatori, ma non solo. Sarebbe infatti opportuno verificare tutte le azioni per ridurre il

distacco imbarazzante di circa 25 euro a megawatt tra il prezzo dell'energia definito nella borsa elettrica e la componente energia che i consumatori pagano in bolletta. Sarebbe inoltre opportuno introdurre una *carbon tax* o intervenire per la riattivazione degli impianti idroelettrici a pompaggio e la riduzione del costo del gas, verificando l'opportunità di revisionare i contratti *take or pay* e tanto altro. Viceversa, vale la pena ricordare che solamente qualche mese fa abbiamo rifinanziato per 1,2 miliardi di euro la centrale a carbone pulito del Sulcis. Quando dico «pulito», naturalmente mi riferisco solo alla fase finale, quindi alla produzione di energia elettrica; bisogna vedere però tutta la filiera del carbone e, naturalmente, questa è estremamente sporca ed estremamente inquinante.

Colleghi, come vedete le proposte ci sono, ma il Governo non le ha volute affrontare, perché a questa maggioranza manca la volontà di cambiare. Affossare il settore delle energie rinnovabili per noi non è solamente un problema di rispetto dei principi e dei valori costituzionali di tutela del territorio e dell'ambiente e di promozione dell'occupazione; per il Movimento 5 Stelle il problema è esclusivamente «Politico», con le virgolette e con la P maiuscola. Non potrà esserci indipendenza politica senza indipendenza economica e questa passa necessariamente dal controllo strategico delle risorse energetiche. Era l'idea di Enrico Mattei.

Su questi temi politici i cittadini e il Movimento 5 Stelle vogliono confrontarsi. Quindi, Governo e maggioranza, se volete ridare splendore alla bellezza della nostra Italia, cominciamo a parlare in Aula di politica energetica, di come affrontare la transizione verso un modello energetico decentrato, efficiente e rinnovabile al 100 per cento, di come raggiungere l'indipendenza energetica e quindi anche la capacità politica di poter prendere autonomamente delle decisioni che possano contribuire alla ripresa. L'Italia deve scegliere adesso se vuole risolvere i problemi ed essere protagonista in questo campo o restarne fuori, perdendo anche questo treno dello sviluppo tecnologico-industriale. Altrimenti non avremo soluzione, cari colleghi, se non quelle di rimanere attaccati al tubo di Putin, continuare ad andare in Africa tra il Mozambico e il Congo in cerca di petrolio e a offendere cittadini che hanno più volte mostrato come, grazie alla formazione di movimenti e di comitati, si possono evitare scempi di territori in difesa delle economie locali.

L'impoverimento del pianeta e il consumo smisurato di risorse naturali sono direttamente proporzionali all'aumento della popolazione cosiddetta povera, che non ha accesso alle risorse; la disuguaglianza sociale, la lotta per la sopravvivenza, la lotta consumistica per le risorse sono da sempre causa di conflitti e non si può non ricordare in questo momento quello che sta succedendo a Gaza, la silenziosa guerra siriana o la situazione ucraina.

Con questa nuova azione parlamentare, nell'ottica di uno sviluppo veramente sostenibile, si può ottenere tutto questo e noi del Gruppo Movimento 5 Stelle cercheremo di essere protagonisti di questo cambiamento. *(Applausi del senatore Ciampolillo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, quello che le Commissioni industria e ambiente portano all'attenzione dell'Aula questa sera, grazie al lavoro dei due relatori - senatori Marinello e Mucchetti - e alla collaborazione dei componenti delle due Commissioni e della fattiva collaborazione della Commissione agricoltura, è un decreto-legge che mette in campo alcune misure importanti su alcuni fronti strategici per provare a semplificare, sostenere ed innovare il sistema Paese. Agricoltura, ambiente, energia, imprese piccole e medie sono - infatti - facce della stessa medaglia: uno sviluppo sostenibile, equilibrato ed inclusivo, in grado, da un lato, di rimettere in moto un'economia in crisi da molto tempo, e, dall'altro, di indicare la sostenibilità come paradigma nel quale collocare le scelte sullo sviluppo futuro.

Come hanno già avuto modo di riferire le colleghe Fabbri e Pignedoli prima di me sul testo proposto dal Governo, che bene ha collaborato con le Commissioni, grazie alla disponibilità del vice ministro De Vicenti, dei sottosegretari Degani e Scalfarotto, Olivero e Pizzetti, che ringrazio, i Gruppi del Partito Democratico, nelle Commissioni coinvolte, hanno lavorato in modo costruttivo e cooperativo anche con le altre forze politiche, per proporre miglioramenti, correzioni ed integrazioni coerenti comunque con gli obiettivi del provvedimento, per rafforzarne la capacità di incidere sulla

competitività del Paese.

Per ragioni di tempo voglio qui soffermarmi soltanto sul lavoro fatto sul fronte delle tematiche ambientali, da un lato finalizzato a rafforzare i controlli e la tutela ambientale e, dall'altro, alla promozione di un sistema di prevenzione del dissesto e del mantenimento di un sostegno costruttivo allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese.

In tema di bonifiche sono state definite meglio le responsabilità, le modalità e le soglie degli inquinanti ed i soggetti pubblici da coinvolgere per le attività di campionamento e caratterizzazione ed è stato esteso da dodici a diciotto mesi il periodo a disposizione dei commissari per il completamento degli interventi.

Un importante passo avanti è stato fatto sul tema della prevenzione del rischio idrogeologico: dal 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione saranno escluse dal Patto di stabilità, sulla base di un accordo di programma da sottoscrivere tra Ministero dell'ambiente e Regioni interessate, che dovranno prevedere la quota di cofinanziamento.

Un lavoro specifico ed approfondito è stato condotto sulla cosiddetta energia verde, di cui ha parlato il collega Girotto, dopo avere ascoltato le numerose istanze pervenute durante le decine di ore di audizioni che hanno preceduto l'esame del testo stesso. Lo voglio dire chiaro, però, al Partito Democratico, al Governo che sostiene, e anche a tanti esponenti del Gruppo del Partito Democratico: su questo tema non possono essere rivolte accuse infondate ed ideologiche di essere un «Governo fossile» o un «partito fossile», perché, prima e più di altre forze politiche, hanno proposto, sostenuto e sviluppato ad ogni livello istituzionale il cambio di passo nel sistema energetico e hanno denunciato pubblicamente, prima di oggi, le continue correzioni in corso d'opera perpetrate negli anni scorsi, ben più gravi di quelle che il decreto-legge n. 91 modificato propone come ostacoli allo sviluppo di una fuoriuscita dalla dipendenza dai combustibili fossili verso una nuova democrazia energetica.

Abbiamo lavorato in un confronto franco e trasparente con il Governo per migliorare il testo su questo punto e il risultato ottenuto è certamente un passo in avanti in favore delle migliaia di imprese, dei cittadini e dei consumatori finali. Sono state riviste sostanzialmente le modalità con le quali le imprese potranno concorrere al contributo richiesto, con percentuali diverse e divise in scaglioni sulla base del voltaggio degli impianti, prevedendo, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'eliminazione degli oneri di sistema a carico degli impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 3 chilowatt. L'obiettivo della norma è quello di favorire e sostenere, anche se parzialmente, l'autoconsumo.

Avevamo proposto anche l'innalzamento della soglia da 200 a 500 chilowatt per lo scambio sul posto, nonché l'esclusione degli enti locali e delle loro società partecipate proprietarie di impianti fotovoltaici dall'impatto del cosiddetto spalmaincentivi, incontrando il sostegno del Governo, ma, purtroppo, non quello dell'articolo 81 della Costituzione. Su questo presenteremo comunque un ordine del giorno per chiedere un impegno specifico al Governo.

In merito agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici è stata prevista, con un ordine del giorno, l'inclusione degli interventi e delle spese sostenute per la bonifica da amianto dei medesimi, nonché la deroga al Patto di stabilità.

Sempre con un ordine del giorno è stato previsto che le agevolazioni relative ai costi energetici per il trasporto ferroviario vengano mantenute.

Per contrastare, invece, il fenomeno degli sversamenti inquinanti a mare, è stata ampliata la responsabilità penale del proprietario del carico trasportato, con la soppressione della parola «grave» nel reato di dolo o colpa (le cosiddette carrette del mare).

Aggiungo poi che è stato il capogruppo del Partito Democratico, in 13a Commissione, il collega Caleo, a proporre al Governo una norma che, ancorché sfidante le norme europee sulla concorrenza, indicasse la strada per mettere al bando definitivamente le borse di plastica non biodegradabile e sostenere una filiera della produzione di bio-*shopper*.

Ancora altre modifiche sono state apportate al decreto-legge migliorandolo, ma che per brevità non cito nella loro totalità. Sono proposte e modifiche che danno la cifra di un impegno seriamente

riformista in campo ambientale, un impegno non ideologico, ma serio e responsabile.

Ritengo opportuno terminare il mio intervento con qualche considerazione su un argomento che in queste settimane e anche in queste ore è stato oggetto di numerosi fraintendimenti, prese di posizione ideologiche, condite purtroppo da offese, insulti e falsità. Sto parlando ovviamente della vicenda dei richiami vivi, in aggiunta ad un altro paio di modifiche che sono state opportunamente apportate alla legge n. 157 del 1992 con i nostri emendamenti. Dopo anni di polemiche ideologiche, infatti, ieri le Commissioni 10a e 13a, grazie alla collaborazione del Governo, del Servizio degli affari europei, del Ministro dell'ambiente, e ad una lunga e ampia consultazione (che si è svolta prima), che ha permesso di raccogliere i contributi di tutte le sensibilità che i portatori d'interesse hanno espresso, che hanno trovato un'equilibrata ed avanzata sintesi nel provvedimento approvato, all'articolo 16, nel quale si coniugano storie e tradizioni che coinvolgono centinaia di migliaia di cittadini nel nostro Paese, con la giusta esigenza di operare con rigore scientifico e avendo attenzione al benessere animale da parte di quanti detengono e usano i richiami vivi. Cambiando il testo proposto dal Governo su questo punto, con la nuova norma il nostro Paese si allinea all'Europa (alla Francia e alla Spagna, ad esempio) e al mondo scientifico anche per l'uso degli strumenti da utilizzare che potranno solo essere selettivi e non lesivi, come quelli utilizzati in altri Paesi europei, conformi all'allegato IV della cosiddetta direttiva uccelli, con il coinvolgimento del personale ISPRA che avrà il dovere della formazione, dell'autorizzazione e del controllo. Si conferma così l'importanza e il ruolo dell'ISPRA e della ricerca che, purtroppo, non è compreso dalle frange più estremiste, di una parte o dell'altra.

Il decreto-legge che si propone all'Assemblea per la conversione mette l'Italia all'avanguardia fissando, senza equivoci, i compiti e il ruolo delle istituzioni, del Governo, delle Regioni e delle Province, le quali avranno tutti gli strumenti per superare ritardi, limiti e qualche «furbizia» nella costruzione delle banche dati e per definire strumenti di controllo efficaci ed immediati, che verranno fissati in un decreto governativo.

Infine, per quanto riguarda le altre modifiche che riguardano le nutrie, abbiamo semplicemente escluso questa specie dalle ipotesi di tutela inserite nella legge n. 157 del 1992, dal momento che si tratta di una specie alloctona invasiva tra le 15.000 indicate dall'Unione europea, che il Parlamento europeo ha chiesto ad ogni Stato membro di limitare perché pericolosa per la biodiversità. Voglio ricordare che i danni causati dalle tane di questi e altri animali sono stati riconosciuti tra le concause del collasso degli argini del fiume Secchia, che ha prodotto l'alluvione del 17 gennaio scorso nella provincia di Modena.

Credo che su questo tema non siamo in presenza di nessuna barbarie, nessuna pagina penosa, ma solo di interventi puntuali e non ideologici, perché su tali questioni la storia che ci lasciamo alle spalle, *referendum* compreso, ci insegna che serve maggiore serietà, maggiore correttezza e senso di responsabilità piuttosto che agitare fantasmi e fare terrorismo ideologico. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Marinello).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cuomo. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, egregi colleghi, anch'io voglio associarmi ai ringraziamenti che sono stati rivolti ai funzionari e a quelle persone che hanno lavorato, fianco a fianco, con i commissari delle Commissioni 10a e 13a, in un vero e proprio *tour de force* che ci ha impegnato nottetempo. Solo questa mattina, o meglio all'alba, si è conclusa una parte di quel lavoro che ci attendeva per arrivare in Aula all'approvazione di queste importanti misure che colleghi prima di me hanno molto ben spiegato.

Vorrei soffermarmi sulla franchezza e sul modo serrato con cui è avvenuto questo confronto e sollevare al rappresentante del Governo una serie di riflessioni, che dovranno essere oggetto di future azioni e di futuri provvedimenti. In particolare, ricordo il lavoro che è stato svolto in Commissione, coordinato dai due Capigruppo e guidato egregiamente dai Presidenti delle Commissioni, che erano anche relatori dei provvedimenti. Ringrazio il collega Tomaselli e il collega Caleo per le modalità con le quali sono state coordinate le tantissime iniziative tendenti a migliorare, o meglio, ad incrementare alcune misure che già erano contenute all'interno di questo decreto.

Ovviamente, un decreto-legge che spaziava su tantissimi argomenti ha creato una certa difficoltà

nell'azione dei commissari e nel coordinamento del lavoro degli emendamenti. Molti miglioramenti sono avvenuti durante il lavoro svolto dai commissari, con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari. In particolare, da campano, vorrei sottolineare che abbiamo lavorato all'articolo 4, che inserisce all'interno del decreto il marchio DOP campano per la mozzarella di bufala, prevedendo disposizioni finalizzate ad una maggiore rigidità nella tracciabilità del latte, come sanzioni più severe per i produttori che non rispettano queste regole. Si è, altresì, trovata una soluzione, con una separazione spaziale, per la lavorazione di mozzarella di bufala campana DOP all'interno dello stesso stabilimento in cui si realizzano prodotti con latte differente, per venire incontro alle esigenze delle stesse imprese di allevamento e di trasformazione del latte bufalino. Questi sono stati i punti di partenza attorno ai quali trovare l'equilibrio necessario per migliorare questo marchio che la Campania esporta nel mondo e che l'Italia rappresenta come eccellenza nel settore agroalimentare.

Sui temi dell'ambiente, il collega Vaccari, che mi ha preceduto nell'intervento, ha molto ben spiegato le misure che vanno ad allentare il Patto di stabilità per la mitigazione del rischio idrogeologico per le Regioni e - speriamo - anche per i Comuni.

Con riferimento all'articolo 14, mi preme sottolineare come si sia lavorato in Commissione affinché l'impiantistica per la gestione dei rifiuti in Campania potesse essere migliorata attraverso una serie di iniziative. Il testo che ci è stato presentato dal Governo partiva dalla realizzazione di un termovalorizzatore nella zona del salernitano, nella provincia di Salerno. Abbiamo chiesto che vi fosse un miglioramento rispetto a questo tema, cercando di fare in modo che il Commissario non si basasse su un bando già pubblicato nel 2010, ma che potesse studiare meglio non solo i flussi di raccolta differenziata (che nel frattempo si sono sicuramente evoluti in senso migliorativo), ma soprattutto le tecnologie, per arrivare ad una valutazione migliore, fermi restando i compiti tipici di un commissario *ad acta*, che deve portare a termine l'impiantistica necessaria per completare il ciclo integrato dei rifiuti.

Signor rappresentante del Governo, vice ministro De Vincenti, vorrei soffermarmi in particolare su un tema sul quale già siamo intervenuti in quest'Aula durante la conversione in legge del decreto-legge destinazione Italia. In quella sede fu accolto l'ordine del giorno G7.100, con il quale sollevavamo una serie di problemi. Proprio lei espresse in Aula il parere favorevole all'accoglimento di quell'ordine del giorno. Qual era il problema che sollevavamo e che abbiamo sollevato in Commissione, rispetto al quale continuo a sensibilizzare la sua attenzione? È il tema delle assicurazioni, della responsabilità civile auto. Sappiamo che questo è un tema che riguarda un'imposizione di legge: ognuno di noi è tenuto a circolare con la propria autovettura munito di una polizza di responsabilità civile. È un obbligo cui lo Stato chiama ogni cittadino e al quale ogni cittadino deve corrispondere. Ovviamente, essendo un obbligo di legge, è necessario che il mercato sia regolamentato in modo più o meno uniforme, per evitare disparità di trattamento tra cittadini della stessa Repubblica, magari in territori diversi. Proprio a questo proposito, in audizioni fatte nella Commissione, ma nel confronto con il Governo, io ho soffermato la mia attenzione sull'organo che poi deve controllare questo sistema tariffario, che è l'IVASS. Ebbene, la relazione del 2013 dell'IVASS ci attesta come la frequenza dei sinistri nel periodo 2004-2013 si è ridotta complessivamente del 30,9 per cento e nel triennio 2011-2013 questo decremento è stato pari al 16,5 per cento. Tra l'altro, il segmento autovetture registra un decremento dall'8,1 al 6,6 per cento della frequenza dei sinistri e per le moto ed i ciclomotori la variazione in diminuzione è stata addirittura doppia di quella del periodo 2004-2013. L'intero settore registra invece, nel triennio 2011-2013, un incremento del costo sinistri medio totale da 4.435 euro a 4.711 euro, pari al più 6,2 per cento. Ovviamente, questo incremento è dovuto a quel meccanismo abbastanza strano e contorto che è quello delle riserve, rispetto al quale credo che siamo intervenuti prevedendo, in questo decreto, che le imprese di assicurazione possono erogare prestiti ad alcune categorie di imprese.

Abbiamo allora lavorato in Commissione perché vorremmo che nello stesso territorio nazionale gli automobilisti virtuosi avessero parità di trattamento rispetto all'intero territorio nazionale. Questo significa, vice ministro De Vincenti, che un assicurato che ha la propria autovettura assicurata nella

città di Portici, quindi nella provincia di Napoli, e da dieci anni non ha avuto sinistri deve pagare un premio più o meno corrispondente a quello, ad esempio, del senatore Tomaselli, che nella provincia di Brindisi dove vive ha i suoi stessi diritti e doveri.

Per allentare questa rigidità del mercato, abbiamo immaginato di lavorare intorno a degli emendamenti, e poi ad un ordine del giorno, vista la fretta e l'inammissibilità degli stessi. Devo dire che questo ordine del giorno ha registrato moltissime attestazioni di consenso e intorno ad esso, nel dibattito in Commissione e con il vice ministro De Vincenti, rappresentante del Governo, si è addivenuti all'idea che l'intera regolamentazione di questo settore avverrà probabilmente nel mese di settembre con un decreto sulla concorrenza che dovrebbe contemplare anche la risoluzione di queste opacità che creano una serie di difficoltà.

Devo dire, per correttezza, che il collega Tomaselli, come primo firmatario, ed io, come cofirmatario, abbiamo presentato un disegno di legge che vuole proprio intervenire su questo settore e su questo tema.

Noi siamo impegnati in queste ore anche con un dibattito molto serrato, in un confronto per certi aspetti aspro, a modificare il sistema bicamerale e stiamo intervenendo sulla Costituzione. Ebbene, caro vice ministro De Vincenti, cari colleghi che mi ascoltate, vorrei concludere il mio l'intervento leggendo l'articolo 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...». Ecco, io vorrei che, come prescrive il secondo comma di quest'articolo, fosse garantito questo compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ad oggi le assicurazioni nel territorio napoletano stanno ponendo ai cittadini assicurati, che sono virtuosi così come gli automobilisti di altri ambiti territoriali del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Marinello)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per fatto personale

D'ADDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ADDA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per fare una precisazione che ritengo importante in merito ad alcune affermazioni, comparse sui *social network*, rese dall'onorevole del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi, in merito al fatto che alcuni senatori «liberi pensatori» del PD avrebbero partecipato alla marcia sul Quirinale per le riforme costituzionali.

Vorrei dire, rispetto a questo problema, che sicuramente tutti i senatori del PD sono «liberi pensatori», e proprio per questo non sempre concordano su tutto. Ma altrettanto sicuro è il fatto che non compiono alcuna marcia sul Quirinale, o a Roma, e aggiungo che erano presenti in Aula - è stato da me verificato - per seguire l'incardinamento del decreto competitività, del quale sino ad ora abbiamo seguito gli interventi.

Ci tengo quindi a ribadire che, per quanto ci riguarda, marce sul Quirinale non ne facciamo. Pur rimanendo liberi di pensare e di avere le nostre convinzioni, magari anche in dissenso dal Gruppo, sicuramente siamo sempre presenti qui e non permettiamo a nessuno di utilizzare il nostro lavoro e le nostre idee per strumentalizzarle ad altri fini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 25 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 25 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 21,31)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (1541)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall'attuale Governo e che riprende una modalità introdotta dai precedenti, e più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, assieme al ricorso, divenuto ormai consuetudinario, alla fiducia, da un lato, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari;

il decreto-legge 91/2014 si è trasformato nei fatti nell'"ultimo treno utile", prima della pausa estiva, per far approvare norme che il Governo non è stato e non è capace di emanare in via ordinaria;

l'utilizzo del decreto-legge, composto da argomenti eterogenei e che tutti, o parte di essi, non presentano caratteri di necessità e urgenza, e soprattutto non rispettano la caratteristica della "straordinarietà" dell'intervento governativo ex articolo 77 della Costituzione, a cui si aggiungono le sovrabbondanti modifiche, proposte dal Governo e dai relatori durante l'*iter* di discussione parlamentare, che ne appesantiscono il contenuto aumentandone la disorganicità, tanto da farlo divenire, sempre più spesso, un provvedimento omnibus, conferma la distorsione insopportabile del rapporto costituzionale tra poteri costituiti: Governo e Parlamento;

la Corte costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge ed ha considerato quel requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione;

lo stesso Presidente della Repubblica è più volte intervenuto richiamando al rispetto rigoroso delle caratteristiche e dei requisiti in tema di decretazione d'urgenza;

il decreto-legge in esame, disomogeneo, disorganico, ulteriormente appesantito risulta mancante dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Già nel titolo si coglie la eterogeneità delle materie oggetto di tale atto con forza di legge emanato dal Governo: si passa dal comparto agricolo a quello energetico,

dalla tutela ambientale all'edilizia scolastica per giungere a norme introdotte in virtù di emendamenti del Governo ovvero dei relatori come ad esempio la riproposizione integrale del decreto-legge 100/2014, sull'Ilva, Atto Senato n. 1567, le norme sulla gestione dei rifiuti in Campania e di Roma Capitale, le nuove disposizioni sulle società di risparmio che gestiscono i fondi immobiliari (SGR), il pagamento a Poste italiane S.p.a. di 535 milioni in attuazione della sentenza del tribunale dell'Unione europea, interventi per la regolazione delle gare d'ambito gas naturale, le disposizioni interpretative relative alla pesca professionale in acque interne e internazionali, le norme capillari relative alla vendita degli pneumatici, e così via;

dall'analisi complessiva del testo si evidenzia come la disomogeneità sia composta da argomenti che non assumono caratteri di necessità e urgenza, come ad esempio l'articolo 6 relativo alla rete del lavoro agricolo di qualità; l'articolo 11 che riguarda misure per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e disposizioni varie sui parchi nazionali;

l'articolo 31 che reintroduce l'anatocismo, poi soppresso durante l'esame in Commissione; le disposizioni interpretative relative alla pesca professionale in acque interne e internazionali, le norme capillari relative alla vendita degli pneumatici e che potrebbero costituire oggetto di analisi approfondita e attenta da parte del Parlamento, una volta stralciati, potendo così seguire i normali *iter* parlamentari;

la legge n. 400 del 1988, prevede che il decreto-legge debba contenere misure di immediata applicazione mentre il decreto in oggetto contiene norme destinate a produrre effetti pratici differiti nel tempo come gli incentivi per l'assunzione di giovani lavoratori in agricoltura erogati a partire dal 2015, così come la riduzione della tariffa incentivante la produzione di energia;

come evidenziato dalla nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato, molte disposizioni presentano profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare molte delle norme recate dal provvedimento, come attesta la relazione tecnica di accompagnamento, o sono prive di idonea copertura in quanto ritenute prive di effetti finanziari significativi o prevedono coperture basate su norme prive di necessaria e sufficiente efficacia finanziaria. Si tratta in particolare degli articoli 21 e 22 per i quali si dichiara nella relazione tecnica che le disposizioni comportano effetti di entità trascurabile non fornendo nel contempo alcun elemento a sostegno dell'affermata esiguità del numero dei beneficiari delle agevolazioni fiscali oggetto della norma; dell'articolo 7, commi 1 e 2, la cui quantificazione degli oneri connessi alla detrazione fiscale non è correlata dalle necessarie informazioni che consentano una verifica positiva della stima dell'onere; dell'articolo 10, comma 4, che risulta carente degli elementi che dimostrino l'entità degli oneri e la sufficienza delle risorse utilizzate a copertura; dell'articolo 10, comma 7, la cui invarianza finanziaria non viene sufficientemente dimostrata; dell'articolo 10, comma 12, dove si riscontra una evidente carenza di copertura; dell'articolo 11, comma 2, che risulta carente degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri stimati; dell'articolo 11, comma 5, di cui manca totalmente la quantificazione dell'onere; dell'articolo 12, la cui norma concernente spese per il personale non è accompagnata dalla puntuale stima degli effetti indotti per l'erario e dalla indicazione dei parametri e delle aliquote utilizzate come previsto da una circolare della Ragioneria generale dello Stato; dell'articolo 13, comma 5, che oltre a presentare una grave carenza nella valutazione dell'entità dell'onere, non propone un'adeguata copertura finanziaria; dell'articolo 14, che dovrebbe indicare in maggior dettaglio elementi che dimostrino il presumibile onere; dell'articolo 18, i cui dati utilizzati per la quantificazione dell'onere risultano estremamente incompleti e difficilmente riscontrabili, e le risorse utilizzate a copertura risultano avere un incerto indice di spendibilità non idoneo all'onere da finanziare; dell'articolo 19, la cui quantificazione della stima è incentrata su ipotesi non riscontrabili al momento;

molte norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre a presentare profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito:

la disposizione recata dall'articolo 13, piuttosto che disciplinare in modo compiuto il sistema dei controlli ambientali, adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in

sicurezza di siti contaminati da rifiuti anche radioattivi. In particolare, con riferimento al comma 6, manca del tutto la individuazione dell'autorità competente a compiere la valutazione di eventuali rischi sanitari, derivanti dalla utilizzazione dei siti contaminati, con ciò ledendo in modo palese il diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...";

la disposizione di cui all'articolo 26, comma 3, che riduce unilateralmente la tariffa incentivante per la produzione di energia a decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno, con il conseguente stravolgimento degli accordi stabiliti in precedenza tra Gestore dei servizi elettrici e produttori autorizzati all'acquisto di energia, ha evidenti effetti retroattivi sui rapporti già in essere arrecando grave danno ai soggetti interessati in funzione degli impegni già assunti in base alle norme vigenti e sui cosiddetti rapporti "di durata" già costituiti sui quali i produttori hanno basato le loro valutazioni anche di natura economica;

è alto il rischio del sorgere di un possibile conflitto fra le nuove disposizioni riferite al settore energetico e i principi della Carta europea dell'energia, in particolare nella parte relativa alla tutela degli investimenti, secondo la quale, per quanto concerne gli investimenti realizzati, le parti contraenti devono incoraggiare e creare condizioni stabili, favorevoli e trasparenti per gli investitori stranieri e applicare agli stessi il trattamento della Nazione più favorita o il trattamento da essi concesso ai propri investitori, a secondo di quale regime sia più favorevole. Gli investitori devono godere di una piena tutela e sicurezza e ciascuna parte contraente deve evitare in ogni modo di pregiudicare con misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, il godimento o la vendita degli stessi,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

QP2

CIOFFI, GIROTTO, NUGNES, CASTALDI, MARTELLI, PETROCELLI, MORONESE, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1541 di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

l'Assemblea del Senato si trova ad esaminare non un decreto-legge ma due. La disomogeneità del testo, già rilevata in sede di esame dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, è stata infatti ulteriormente aggravata a seguito dell'esame presso le Commissioni referenti, mediante l'inserimento, ad opera dei relatori e del Governo, di ulteriori disposizioni, tra le quali spicca la trasposizione di un intero decreto-legge già vigente: il decreto-legge n. 100 del 16 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 164 del 17 luglio 2014, già assegnato al Senato come autonomo disegno di legge n. 1567 il quale, a dispetto di un titolo facente generico riferimento a misure ed attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario, in realtà disciplina procedure concernenti la Società Ilva s.p.a, sulla quale sono già intervenuti ben cinque decreti-legge.

Viene in rilievo, anzitutto, la scorrettezza di tale modo di procedere. In luogo di introdurre nel decreto in esame un emendamento ex novo - il quale entrerebbe in vigore con la tempistica prevista per le altre modificazioni - si preferisce rendere immediatamente vigente il contenuto di tale emendamento, peraltro ampiamente annunciato sulla stampa, trasformandolo in un autonomo decreto-legge da lasciar cadere successivamente. Sicché l'Assemblea si trova ad esaminare emendamenti taluni dei quali risultano già pienamente in vigore, con effetti paradossali in caso di mancata approvazione. Il mancato accoglimento da parte dell'Aula si rivelerebbe del tutto inefficace permanendo - nei sessanta giorni costituzionalmente previsti - la vigenza del citato decreto-legge n.100/2014. Si è dunque in presenza di un inopportuno inquinamento del processo di conversione in legge dei decreti, mediante l'intreccio tra il potere di emendamento fuori dai termini ordinari riconosciuto a relatori e Governo, negato ai singoli senatori, ed il potere legislativo temporaneamente riconosciuto al Governo dall'articolo 77 della Costituzione. Tale modo di procedere, oltre ad ingenerare confusione nei lavori delle Camere, incide negativamente su delicati profili del rapporto Governo-Parlamento e maggioranza-opposizione. Ove a ciò dovesse aggiungersi l'esercizio del potere di fiducia ci si troverebbe di fronte ad un caso di scuola di scorrettezza legislativa che nessuna prassi può legittimare, specialmente mentre si celebra la costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d'urgenza oggi previsti dalla legge n.400 del 1988;

oltre che dal punto di vista dell'alterazione dell'equilibrio dei rapporti tra Governo e Parlamento, anche nel merito l'articolo aggiuntivo in questione è suscettibile di recare un vulnus di natura costituzionale. In particolare, la disposizione reca modifiche a talune previsioni contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, al fine di semplificare l'iter procedimentale per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano ambientale, modificando la tempistica di attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e del cosiddetto piano ambientale dell'ILVA S.p.a., che viene differita. Nel disporre il prolungamento dei termini non viene effettuato l'equo contemperamento di interessi e si fa prevalere il principio di continuità aziendale su quelli della tutela dell'ambiente e della salute riferibili agli articoli 9 e 32 della Costituzione. Ne risulta, ancora una volta, privilegiata la produzione, seppur condizionata al rispetto e all'attuazione di prescrizioni ambientali, rispetto all'immediata cessazione delle emissioni inquinanti. A tal fine è opportuno rammentare che la tutela della salute costituisce «interesse della collettività», diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati (ex plurimis sentenze n. 88 del 1979, n. 184 del 1986, n. 559 del 1997, n. 202 del 1991). La disposizione in esame, nel combinato disposto con i numerosi decreti-legge, che lo hanno preceduto, viene dunque a configurare un corpus legislativo straordinario in e di natura provvedimentale che rischia di alterare la struttura essenziale dell'attuale normativa - di derivazione comunitaria - eliminando unilateralmente tutti quegli elementi che contribuirebbero a tener conto degli effetti che determinate attività produttive - poste in essere in violazione di legge - possono produrre sulla salute e gli ecosistemi. Vengono così ad essere reiterate ovvero prolungate procedure regressive in materia di tutela dell'ambiente e della salute, trasparenza delle procedure, tempistica di attuazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione integrata ambientale. Ciò è tanto più grave in una vicenda che, anche dal punto legislativo, ha visto gravemente penalizzati i principi di tutela delle popolazioni residenti nell'area interessata dall'attività, gravemente inquinante, dell'impianto ILVA;

la impropria trasposizione del contenuto di un intero decreto in un altro, approfittando dell'iter agevolato garantito dai regolamenti parlamentari, è stata operata in un contesto di già clamorosa disomogeneità del decreto originario, palesemente rilevabile scorrendo le stesse rubriche degli articoli. Essi riguardano, tra le altre cose, i seguenti ambiti: controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare, rilancio del settore vitivinicolo, interventi per il sostegno del Made in Italy, misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP, lavoratori agricoli, detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, utilizzo delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico, svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, protezione di specie animali,

controllo delle specie alloctone e difesa del mare, Parco nazionale delle Cinque Terre, inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio, onde elettromagnetiche, parametri di verifica per gli impianti termici civili, organi di verifica ambientale, spesa per la programmazione unitaria 2007/2013, operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi, gestione dei rifiuti militari, bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate, scarichi in mare, ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e sistema di tracciabilità dei rifiuti, smaltimento rifiuti nella Regione Campania, recepimento della direttiva 2011/92/UE in materia di valutazione di impatto ambientale, modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica, princìpi contabili internazionali, modifiche al Codice civile, emissioni di obbligazioni societarie, ritenuta alla fonte sugli interessi, regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine, esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne, copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico, costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse, sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato, semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili, decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, garanzia dello Stato in favore di SACE ed altro ancora. Nonostante questa conclamata elusione dei principi di omogeneità stabiliti dalla legge 400 del 1988, ci si è ben guardati dall'evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, derivandone un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

la eterogeneità che caratterizza il decreto in esame si palesava del resto già nel titolo, laddove si è pensato di associare la materia dell'edilizia scolastica a quella dell'agricoltura. Una scelta in perfetta sintonia con la prassi di questi ultimi anni, che ritiene sufficiente introdurre nel titolo tutte le materie trattate per far sembrare omogeneo il testo. Ma l'omogeneità richiesta non è riferita al titolo, bensì alle materie trattate. Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario. In tema di requisiti costituzionali dei decreti-legge, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 171 del 2007, ha specificato che: "l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta";

neppure la genericità del preambolo, laddove si richiama la straordinaria necessità ed urgenza delle misure adottate appare idonea a dare copertura costituzionale a numerose disposizioni e segnatamente: all'articolo 10, comma 8, che interviene sulla nomina e sulla composizione del collegio dei revisori dell'ISPRA, disciplinando in particolare la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente; all'articolo 20, dove, tra l'altro, si prevede di elevare a rango normativo il ruolo e le funzioni dell'Organismo di una fondazione di diritto privato costituita da organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti interessati alla materia contabile, attribuendo a tale fondazione il potere di emanare i principi contabili nazionali, fornire supporto all'attività del Parlamento e al Governo, partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa; all'articolo 5, comma 2, con cui si istituisce un Fondo per il quale le risorse disponibili saranno messe in bilancio a decorrere dal 2015; all'articolo 8, comma 1, ove si dispone un rifinanziamento a partire dal 2018. A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione. Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013 (in riferimento al DL n. 201/2011), tale norma, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che

entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo. La presenza di disposizioni a carattere prettamente ordinamentale - che dispiegano i loro effetti in un ampio arco temporale - accresce, anzi, i vizi del decreto rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione e proietta la materia al di fuori della legittima portata di un intervento emergenziale. In tutto ciò non si è neppure tenuto alcun conto dei reiterati messaggi presidenziali alle Camere di ammonimento verso provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione, i quali sfuggono alla comprensione dell'opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. La ostentata reiterazione di simili prassi, specie quando si legifera su temi che riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale, pone in gioco la qualità e la sostenibilità del modo di legiferare;

considerato che:

l'articolo 26, che interviene sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici modifica, sostanzialmente riducendola, la tariffa incentivante già riconosciuta, in base alle convenzioni stipulate con il Gestore dei servizi elettrici, ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il sistema di incentivazione vigente, rivolto a promuovere l'impiego di fonti rinnovabili, consiste, com'è noto, nel garantire ai produttori autorizzati l'acquisto da parte del GSE dell'energia prodotta ad una tariffa fissata con decreto ministeriale, per una durata stabilita oggi in venti anni. L'intervento normativo prefigurato dal decreto in esame comporterà una modifica unilateralmente imposta della tariffa incentivante in due direzioni previste alternativamente. Secondo la prima di queste, la tariffa incentivante (commi 3 e 4), per impianti di potenza superiore a 200 KW, verrebbe ridotta a far data dal 1° gennaio 2015, con l'applicazione di un fattore di riduzione crescente in base al periodo residuo, ed erogata per 24 anni dalla data dell'entrata in esercizio dell'impianto. In base alla seconda alternativa proposta, tali disposizioni non si applicherebbero nelle ipotesi in cui i titolari degli impianti optino, entro il 30 novembre 2014, per una riduzione del 10 per cento dell'incentivo oggi riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Una modifica *ex lege* delle condizioni alle quali l'incentivo è stato riconosciuto in base alle convenzioni già stipulate ha il carattere di un intervento normativo sostanzialmente retroattivo. Esso verrebbe ad incidere su rapporti "di durata" già costituiti e su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo. La Corte costituzionale ha ricordato come il principio di irretroattività della legge - pur riconosciuto come principio generale dall'articolo 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso nell'articolo 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale) alcuna garanzia specifica e, pertanto, non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Unica condizione essenziale è che "tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto" (sentenza n. 302/2010 e n. 264 del 2005; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009). L'affidamento gode di tutela costituzionale, riconducibile non solo all'articolo 3 della Costituzione, ma altresì all'articolo 41 della Costituzione, quando il privato intraprenda un'attività economica che comporta tra l'altro oneri per investimenti. Il legittimo affidamento in questo caso comporta l'attesa che i cambiamenti normativi sopravvenuti non finiscano per rendere inutili le iniziative già assunte e gli oneri già sostenuti. Nello specifico della norma recata dal provvedimento, inoltre, i rapporti in atto cui la nuova disciplina dell'incentivo pretenderebbe di applicarsi sono oggetto di convenzioni stipulate con il GSE (Gestore dei servizi elettrici) e in corso di esecuzione. Si avrebbe dunque la violazione unilaterale di vere e proprie obbligazioni sorte ed esigibili in forza di un contratto;

l'intervento normativo trattato dal citato articolo 26 appare in contrasto anche con gli obblighi

internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, a cui è stata data esecuzione in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo I, del Trattato, "ogni Parte contraente incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi.". L'articolo 26, quindi, viola l'impegno ad assicurare "condizioni stabili" oltre che "eque, favorevoli e trasparenti" agli investimenti, che non godrebbero di "piena tutela e sicurezza". Il contrasto con gli obblighi derivanti dal Trattato a sua volta si riverbererebbe in un vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui le leggi statali e regionali devono rispettare, oltre che la Costituzione, i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", compresi, quindi, quelli derivanti dai Trattati ratificati dallo Stato italiano;

inoltre la relazione illustrativa al provvedimento, nella parte concernente gli interventi di politica energetica, afferma che: "L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie e componenti strutturali del sistema energetico. Esso per essere attuato richiede interventi molteplici e diversificati, di natura legislativa ed amministrativa [...] Il presente provvedimento intende dare avvio a questo processo". A tale proposito, appare opportuno ricordare che lo strumento del decreto-legge è ritenuto dalla Corte costituzionale palesemente inadeguato "a realizzare una riforma organica e di sistema", tanto più quando tale riforma è motivata da "esigenze manifestatesi da non breve periodo" e "richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale" (sentenza 220/2013). In ragione di quanto rilevato, per tali ambiti occorrerebbe disporre con legge ordinaria ed in armonia rispetto ai principi del diritto comunitario menzionati. Peraltro va segnalato che le modifiche apportate dalle Commissioni riunite all'articolo 26 non sembrano idonee a risolvere alcuna delle problematiche sopra esposte;

valutato che:

l'articolo 13 modifica il Codice dell'ambiente al fine di disporre che per l'individuazione delle misure di prevenzione, di messa in sicurezza e per le bonifiche da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui allo stesso Codice dell'ambiente (allegato 5 al titolo V della Parte Quarta). In tal modo si stabiliscono, per la bonifica delle aree militari, limiti più tolleranti rispetto ai limiti di concentrazione di sostanze inquinanti attualmente applicati, poiché i siti saranno equiparati, rispetto ai limiti di contaminazione, alle aree industriali e non più alle aree residenziali e destinate a verde. L'impatto della previsione appare di non poca portata, dato che si tratta di aree - quali poligoni militari, campi di addestramento - nelle quali negli anni possono essere state condotte attività capaci di liberare sostanze pericolose. Tenuto conto del fatto che i costi per l'effettivo ripristino delle aree ai fini del loro utilizzo a fini civili ricadrà poi nei fatti sugli enti territoriali, ne deriva una possibile lesione dei valori costituzionali tutelati dall'articolo 9 della Costituzione;

peraltro, la prima parte dell'articolo 13 in oggetto contiene anche una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati, consentendo che essi vengano utilizzati a fini industriali anche prima del risanamento, procedura applicabile anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. L'operatore interessato ad effettuare bonifiche del suolo può presentare uno specifico progetto contenente un cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore privato che intraprende l'operazione autocertifica veridicità e completezza dei dati e delle informazioni, senza che sia previsto alcun controllo, anche a campione, da parte dell'ente pubblico competente. Sulla base di tali dati la procedura prevede una rapida approvazione del progetto di bonifica e solo successivamente si provvede alla presentazione del Piano di caratterizzazione, per il cui esame è previsto il silenzio-assenso. Ne deriva uno stato di incertezza

sul reale stato di contaminazione, in assenza della introduzione di misure atte ad assicurare la trasparenza e l'informazione dei cittadini durante il procedimento;

l'articolo 14 introduce una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie - secondo quanto evidenziato dalla relazione che accompagna il disegno di legge in esame - per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella provincia di Salerno. Tale scelta dimostra come il Governo non intenda avviare nella Regione Campania un ciclo virtuoso dello smaltimento dei rifiuti che rispetti a pieno quanto previsto dalla vecchia direttiva 2006/12/CE e soprattutto da quanto emerge dalla nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita in Italia con il decreto legislativo 205/2010 con cui l'Unione Europea ha così inteso avvicinarsi a una "società del riciclaggio" cercando di evitare la produzione dei rifiuti o limitandone l'aumento e di utilizzare i rifiuti come risorse, stabilendo una gerarchia dei rifiuti in base a ciò che costituisce la migliore opzione ambientale per la politica dei rifiuti. Tale gerarchia è ben chiarita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE per cui gli Stati membri devono obbligatoriamente adottare le misure per il trattamento dei loro rifiuti secondo questo ordine di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. Nel caso in questione si inverte tale ordine di priorità senza che nulla sia stato fatto per arrivare a conseguire gli obiettivi che la normativa comunitaria fissa al 2020 per il riciclaggio dei rifiuti domestici. Ne' risulta accolta la prescrizione in base alla quale le misure da adottare per la gestione dei rifiuti devono assicurare che non vi sia pericolo per la salute umana e pregiudizio ambientale, cosa che non si può affermare nei casi in cui si continuano a costruire inceneritori e discariche. Ci si troverebbe dunque in presenza di un quadro normativo incompatibile con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui le leggi statali e regionali devono rispettare, oltre che la Costituzione, i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali";

sempre con riguardo ai profili di violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in riferimento al diritto comunitario, occorre rilevare come l'articolo 16 intervenga a modificare la disciplina dell'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo. Il nuovo testo consente la cattura nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. L'intervento normativo sarebbe finalizzato a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2006 in materia di divieto delle attività di cattura di uccelli a fini di richiamo mediante reti. Proprio in riferimento alle deroghe e in merito alla violazione della direttiva comunitaria di settore, la Commissione europea, nell'atto di costituzione in mora rileva che: «In questo contesto, la Commissione ricorda che la deroga è un provvedimento eccezionale, che può essere adottato in base ad una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto stabilite dall'articolo 9. Il fatto che l'impiego delle reti per la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi sembri essere avvenuto per più di quindici anni contraddice i fini e le ragioni per le quali i poteri derogatori sono stati eccezionalmente previsti dalla normativa (Sentenza n. 1865 del 16/07/2013 del TAR Lombardia). L'istituto della deroga, per sua stessa natura, deve essere considerato attivabile solo in via eccezionale e non ne può essere consentita una ripetizione periodica, con cadenza annuale e stagionale, tale da costituire un regime di cattura permanente, in violazione delle norme della direttiva.»;

tenuto conto che:

con riferimento al mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, si può rilevare che in merito alle stime sulla platea dei beneficiari delle misure agevolative contenute negli articoli 21 e 22 si riscontra che la Relazione tecnica non provvede a suffragare l'assunto in base al quale le fattispecie interessate rappresenterebbero un numero limitato, assunto dal quale discende la conclusione di una indimostrata trascurabile entità degli effetti finanziari connessi ai benefici introdotti. Per quanto attiene alla rimodulazione degli incentivi di cui all'articolo 26, che si risolverà in un allungamento dei tempi di

erogazione ovvero in una riduzione rispetto agli attuali livelli, oltre ad evidenziare la possibilità dell'insorgenza di un cospicuo contenzioso, si rappresenta che l'operazione implica in ogni caso una riduzione degli incassi delle società produttrici di energia con il fotovoltaico, con annessa perdita di gettito IRES - e relativa addizionale cosiddetta Robin Hood Tax - e IRAP delle imprese fotovoltaiche, senza che ciò sia adeguatamente contabilizzato negli effetti. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 31, recante una norma correttiva della legge di stabilità per il 2014 in materia di anatocismo - soppressa durante l'esame nelle Commissioni riunite -, appare evidente che non risulta scongiurato il rischio di effetti finanziari negativi per le amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti da queste stipulati, rispetto al nuovo meccanismo di decorrenza degli interessi sugli interessi maturati,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1541.

QP3

ORELLANA, BATTISTA, BIGNAMI, DE PIN, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1541 (Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea);

premesso che:

anche da una superficiale analisi appare assolutamente evidente l'eterogeneità (rinvenibile persino nel titolo del provvedimento) delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. Tale manifesta eterogeneità, perniciosamente coniugata con l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza ravvisabile in molte delle disposizioni previste, del tutto prive di quel carattere di «straordinarietà» che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, devono necessariamente possedere, costituisce un elemento apertamente confliggente con i principi che a livello costituzionale disciplinano la decretazione d'urgenza;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014 (che richiama al suo interno precedenti pronunce, quali in particolare la storica sentenza n. 22 del 2012), configura il principio dell'omogeneità quale requisito di costituzionalità della legge di conversione, ontologicamente caratterizzata da un "nesso di interrelazione funzionale" al decreto-legge. Ciò premesso, secondo la Corte, dal generale principio di omogeneità della legge di conversione deriva una censura nei confronti «di provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo» poiché sanzionare l'eterogeneità della legge di conversione rispetto al decreto-legge può risultare non agevole, o squilibrante il rapporto Governo-Parlamento, quando vi siano decreti-legge dal contenuto composito o eterogeneo;

i plurimi ambiti materiali che il presente disegno di legge ambisce a disciplinare, difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario;

le disposizioni del presente decreto-legge sembrano inoltre confliggere apertamente con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge n. 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere "ordinamentale";

come indicato espressamente dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. È doveroso ribadire oggi che è indispensabile porre termine a simili "prassi", specie quando si legifera su temi che riguardano diritti costituzionalmente garantiti e

coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. È in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare». In tale contesto si inserisce la peculiare tecnica legislativa adottata dal decreto in oggetto;

considerato che:

il decreto-legge presenta diversi profili di illegittimità costituzionale anche in riferimento alla violazione dell'articolo 81. Difatti, talune disposizioni del provvedimento, pur comportando oneri, non provvedono a illustrarne l'ammontare certo, ovvero indicano in maniera eccessivamente vaga le modalità per farvi fronte, rivalendosi su entrate non certe. Più in generale si riscontra la palese assenza di elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tal proposito rilevano in particolare gli articoli 7, commi 1 e 2, 10, commi 4, 7 e 12, 11, commi 2, 5 e 12, 13, commi 5 e 8, 14, commi 2, 4, 5, 6, 7, 17, commi 2 e 3, 18, 19;

meritano particolare attenzione le disposizioni contenute all'interno degli articoli 21 e 22, i quali sembrano essere del tutto privi della necessaria copertura finanziaria. In entrambi i casi la relazione tecnica del provvedimento giustifica l'assenza di copertura in ragione del limitato numero di fattispecie interessate dalle rispettive estensioni delle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni, peraltro piuttosto articolate. Tuttavia, la succitata relazione non provvede a suffragare l'assunto in base al quale le fattispecie interessate rappresenterebbero un numero limitato. Per quel che concerne in particolare le disposizioni contenute all'interno dell'articolo 21, la necessità che il Governo elabori una stima precisa di suddette fattispecie è viepiù necessaria, se si considera che il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che introduceva l'innalzamento al 26 per cento dell'aliquota di imposta sui redditi di natura finanziaria, quantificava le maggiori entrate attese anche con riferimento a soggetti e fattispecie che, proprio con l'articolo 21 del decreto-legge in esame, vengono parzialmente ricondotte ad una tassazione mediante imposta sostitutiva. Risulta pertanto incomprensibile la mancata quantificazione del minor gettito netto derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5 per cento a fronte di quella, previamente applicata, del 26 per cento;

considerato inoltre che:

l'articolo 13 del decreto-legge in esame apporta consistenti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo, al comma 5, un articolo aggiuntivo, il 241-*bis*, ove vengono specificatamente individuate le misure da adottare per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze armate. Il comma 1 del succitato articolo 241-*bis* sancisce che: «ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto». Precedentemente all'entrata in vigore del decreto in esame, i parametri di riferimento erano quelli previsti dalla colonna a, della succitata Tabella 1, riferiti ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, sicuramente più stringenti delle soglie previste dalla colonna b, Siti ad uso commerciale e industriale. Considerando che il decreto ministeriale 6 marzo del 2008 identifica quali sistemi d'arma, utilizzati nei territori del demanio concessi ad uso esclusivo delle Forze armate, tutti i materiali d'armamento come: armi nucleari, biologiche e chimiche, bombe, torpedini, mine, razzi, appare del tutto evidente come un innalzamento dei valori di riferimento costituisca un grave pregiudizio per la salute pubblica e l'ambiente, in palese contrasto con quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione;

l'articolo 26 modifica *de facto* la tariffa incentivante già riconosciuta, in base alle convenzioni stipulate con il Gestore dei servizi elettrici (GSE), ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il sistema di incentivazione precedentemente in vigore, era disciplinato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», diretto a garantire ai produttori autorizzati l'acquisto, da parte del Gestore dei servizi elettrici, dell'energia prodotta ad una tariffa fissata con decreto ministeriale, per una durata

stabilita in venti anni;

i commi da 3 a 7 del già citato articolo 26, introducono una modifica unilateralmente imposta della tariffa incentivante, ovvero una sua sostanziale riduzione, con il conseguente stravolgimento degli accordi precedentemente stipulati. Tale modificazione autoritativa delle condizioni alle quali l'incentivo è stato riconosciuto, anche se tecnicamente intesa ad operare solo *ex nunc*, avrebbe il carattere di un intervento normativo sostanzialmente retroattivo, che andrebbe ad incidere su rapporti "di durata" già costituiti, nonché sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che in virtù di queste hanno effettuato le loro valutazioni anche di natura economica;

il rigoroso divieto di retroattività della norma, che trova nell'articolo 25 della Costituzione il suo fondamento primario, risulta ulteriormente confermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale - da ultimo con la sentenza n. 103 del 2013, al n. 4 del Considerato in diritto -, individua «una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, dei Considerato in diritto)»;

sulla base di quanto esposto in precedenza, non può non emergere la manifesta incostituzionalità di un intervento normativo che pretende di modificare d'autorità *in pejus* le condizioni contrattuali mediante le quali il GSE regola *jure privatorum* i propri rapporti con i produttori (ovvero la tariffa e la durata dell'incentivo). Se da una parte si incide retroattivamente su situazioni sostanziali già consolidate, dall'altra viene frustrato l'affidamento legittimo sorto sulla base della normativa e delle convenzioni in vigore, affidamento legittimo che gode di tutela costituzionale ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 41 della Costituzione;

le disposizioni previste dal già menzionato articolo 26 confliggono con quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo I, del Trattato sulla Carta dell'energia, nella misura in cui si richiede a ciascuna parte contraente di adoperarsi per la creazione di: «condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, li mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi»;

stante, dunque, un palese vizio di costituzionalità di talune norme contenute nel presente disegno di legge, riconducibili primariamente agli articoli 3, 25, 32, 41, 77, 81 e 117 della Costituzione, in aggiunta a molteplici sentenze della Corte costituzionale;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1541.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Endrizzi nella discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1567

Vengono così ad essere reiterate ovvero prolungate procedure regressive in materia di tutela dell'ambiente e della salute, trasparenza delle procedure, tempistica di attuazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione integrata ambientale. Ciò è tanto più grave in una vicenda che, anche dal punto legislativo, ha visto gravemente penalizzati i principi di tutela delle popolazioni residenti

nell'area interessata dall'attività, gravemente inquinante, dell'impianto Ilva.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza nel caso di specie, pur soddisfacendo il requisito della omogeneità, non appare giustificato in ragione della insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

In ragione della delicatezza degli interessi in gioco afferenti sia alla sfera della tutela della salute pubblica che al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale tutelati dalla Carta costituzionale e dalle specifiche direttive comunitarie, il ricorso alla decretazione d'urgenza non appare più assistito dai necessari elementi di straordinarietà, tanto meno in un caso come quello in oggetto, nel quale si è già adottato per ben cinque volte il medesimo potere straordinario e provvisorio. Il succedersi in un ristretto arco temporale (poco più di due anni) di una pluralità di decreti-legge sulla stessa materia vanifica in radice l'essenza stessa della decretazione, che dovrebbe essere per sua natura uno strumento eminentemente temporaneo. Ne deriva anche una reiterata compressione del ruolo del Parlamento, che non è mai posto in condizioni di poter affrontare con l'adeguata tempistica e i necessari approfondimenti una tematica che postula il necessario bilanciamento tra i valori e principi costituzionali in gioco (articoli 9, 32 e 41 della Costituzione), nonché la dovuta considerazione dei profili di lesione di prerogative costituzionalmente garantite.

Per tutti questi motivi, non si può condividere le conclusioni cui è giunta la Commissione affari costituzionali in ordine alla sussistenza dei presupposti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Ghedini Rita, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Ruvolo, Sciascia, Stefano, Stucchi e Vicari.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Senato comunica che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali ha proceduto all'elezione del proprio Segretario, in sostituzione del senatore Gian Marco Centinaio, dimissionario.

E' risultato eletto il senatore Paolo Tosato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (1579)

(presentato in data 24/7/2014)

C.2496 approvato dalla Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 luglio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (n. 101).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 2 settembre 2014. Le

Commissioni 1a, 2a, 5a, 10a, 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 23 agosto 2014.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 17 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 20).

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 21 luglio 2014, ha inviato una segnalazione in merito ai sistemi semplici di produzione e consumo e alle reti private.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 349).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), per l'esercizio 2013 (*Doc*. XV, n. 173). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;

dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.), per l'esercizio 2013 (*Doc*. XV, n. 174). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;

degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 175). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 16 luglio 2014, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 15 luglio 2014, n. 82, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Ilbono (Ogliastra).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00291 della senatrice Amati ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 23 luglio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 51

ALICATA: su un progetto di ridimensionamento del Nucleo Sommozzatori del Comando dei Vigili del fuoco di Catania (4-01732) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CARDIELLO: sulle esigenze del personale coniugato delle Forze Armate (4-01167) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

COMPAGNA: sull'accoglienza in Italia di 200 persone provenienti da Camp Ashraf (4-01430) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

sull'accoglienza in Italia di 200 persone provenienti da Camp Ashraf (4-02159) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

DIVINA: sulla indizione della riunione annuale del Foro italo-taiwanese di cooperazione economica

(4-01938) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
MUNERATO: sulla soppressione del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Cavarzere (Venezia) (4-02091) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
ORRU' ed altri: sulla gestione del comparto aziendale del gruppo 6 Gdo Srl di Castelvetrano (Trapani) affidato alla Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (4-01685) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
SANTANGELO ed altri: sulla gestione del comparto aziendale del gruppo 6 Gdo Srl di Castelvetrano (Trapani) affidato alla Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (4-02342) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
Mozioni
D'AMBROSIO LETTIERI, Paolo ROMANI, Mario FERRARA, AIELLO, ALBERTI CASELLATI, ALICATA, AMORUSO, ARACRI, AURICCHIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, BOCCA, BONDI, BRUNI, BRUNO, CALIENDO, CARIDI, CARRARO, CHIAVAROLI, COLUCCI, D'ALI', D'ANNA, D'ASCOLA, DAVICO, DE SIANO, DI GIACOMO, FALANGA, FASANO, FAZZONE, FLORIS, GALIMBERTI, GIBIINO, GIRO, IURLARO, LANGELLA, LIUZZI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MAZZONI, MESSINA, MINZOLINI, PAGANO, PALMA, PAGNONCELLI, PELINO, PERRONE, PICCINELLI, PICCOLI, RAZZI, REPETTI, RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI, SCIASCIA, SCILIPOTI, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, TARQUINIO, TORRISI, VICECONTE, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato,
premesso che:
l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita dai cittadini come inaffidabile e incapace di contribuire al progresso civile;
l'attuale irragionevole durata dei processi e la mancanza di certezza dei tempi della giustizia costituisce tra l'altro un grande disincentivo agli investimenti nel nostro Paese;
il sistema giudiziario dell'Italia ha bisogno di interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali: a tal fine è necessario individuare strumenti moderni e soluzioni adeguate ed effettivamente praticabili per rispondere ai bisogni di sicurezza, per ripristinare un efficace servizio della giustizia nel rispetto dei princìpi costituzionalmente sanciti, e per garantire l'effettività dei diritti di tutti i cittadini e la competitività del sistema economico e produttivo del Paese;
le proposte di *referendum* abrogativi sulla giustizia avanzate nei mesi scorsi sono state bocciate sul piano della regolarità formale, ma è evidente che sul piano sostanziale tantissimi italiani hanno chiaramente espresso la volontà di riformare il sistema di governo della magistratura. La politica ha quindi il dovere di dare ascolto a queste istanze e proporre soluzioni;
le ultime comunicazioni del mese di gennaio 2014 del Ministro *pro tempore* Cancellieri sull'amministrazione della giustizia in Italia non hanno mostrato alcuna soluzione idonea a risolvere i gravi problemi della giustizia italiana né hanno indicato la corretta copertura finanziaria dei pochi interventi annunciati;
il sistema penitenziario italiano, programmaticamente delineato nell'articolo 27 della Costituzione, oltre a rappresentare un presidio di sicurezza per la società, deve ancor prima garantire percorsi di risocializzazione in contesti di umanità, nel rispetto dei valori di prevalenza e di inviolabilità riferibili alla persona umana;
l'attuale condizione di affollamento delle carceri italiane, seppure mitigata dall'approvazione del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, e del decreto-legge n. 78 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2013, ha assunto dimensioni senza eguali nella storia della nostra Repubblica;
la presenza di detenuti, rilevata al 30 giugno 2014, è di 58.092 unità a fronte di capienza regolamentare di 49.461 posti. Quasi un quinto della popolazione carceraria (9.999) è in attesa di primo giudizio mentre condannati con sentenza definitiva sono 36.926, di cui 11.601 sono stranieri. Dalle statistiche emerge che più del 50 per cento dei reati commessi fa parte della categoria dei reati "minori", per i quali è prevista una pena detentiva da uno a 6 anni;

con la sentenza pilota Torreggiani contro Italia dell'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha certificato il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritto dell'uomo a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza sarebbe divenuta definitiva (28 maggio 2014), le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia;

la Corte, con tale decisione, ha ingiunto allo Stato italiano di adeguarsi e di garantire "un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte";

considerato che:

nel mese di ottobre 2013 il Presidente della Repubblica è intervenuto con un proprio messaggio alle Camere, specifico sulla gravità della questione carceraria: tra le misure necessarie citate dal Presidente, spiccavano la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere, e l'opportunità di considerare l'esigenza di rimedi straordinari;

il Presidente della Repubblica era intervenuto sul tema della giustizia anche attraverso l'istituzione (nel marzo 2013) del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, la cui relazione finale rappresenta un ottimo punto di partenza per la riforma della giustizia in Italia. La relazione ha affrontato temi fondamentali, fornendo indicazioni in merito al rispetto effettivo dei tempi ragionevoli di durata dei processi; alla revisione del regime e dei termini della prescrizione dei reati; al contenimento della durata della fase delle indagini preliminari; alle norme in materia di intercettazioni; al giudizio disciplinare dell'ordinamento della magistratura;

gli sforzi fatti dal Governo italiano insufficienti ad arginare una situazione cronica, come definita dalla Corte europea, porta la stessa Corte ad affermare che il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane è talmente grave e nettamente in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea da non assicurare al detenuto il godimento di condizioni carcerarie rispettose della persona e del diritto alla dignità umana;

l'attuale situazione in cui versano il sistema giudiziario e penitenziario italiano non può essere affrontata con misure tanto effimere quanto intempestive sul fronte della depenalizzazione dei reati minori o del parziale rafforzamento delle misure alternative;

è necessario riflettere, sulla scia di quanto proposto dal Presidente della Repubblica, sulla possibilità di prevedere rimedi straordinari, quali l'amnistia e l'indulto, i quali potrebbero avere l'effetto di riattivare immediatamente i meccanismi giudiziari ormai prossimi al collasso, evitando una dissennata lotta contro la prescrizione incombente, consentendo così allo Stato di rientrare nella legalità e di ricondurre il sistema carcerario a forme più umane, il che faciliterebbe l'avvio di quelle riforme strutturali e funzionali della giustizia capaci di impedire il rapido ritorno alla situazione attuale;

l'amnistia e l'indulto, quindi, potrebbero non soltanto rappresentare una risposta d'eccezione ed umanitaria al dramma della condizione carceraria, ma anche costituire la premessa indispensabile per l'avvio e l'approvazione di riforme strutturali relative al sistema delle pene, alla loro esecuzione e più in generale all'amministrazione della giustizia. Inoltre la loro approvazione potrebbe essere necessaria per ricondurre entro numeri sostenibili il carico dei procedimenti penali nonché per sgravare il carico umano che soffre in tutte le sue componenti (detenuti, personale civile, amministrativo e di custodia) la condizione disastrosa dei penitenziari, perché nessuna giustizia e nessuna certezza della pena possono essere assicurate se uno Stato per primo non rispetta la propria legalità ed è impossibilitato a garantire la certezza del diritto,

impegna il Governo:

1) a dare attuazione ad un intervento globale e coerente che abbia i seguenti punti quali priorità necessarie a rendere efficiente il servizio giustizia e ad assicurare ad ogni cittadino sicurezza e libertà

attraverso;

a) la promozione delle riforme ordinamentali e processuali per consolidare il principio del giusto processo, che, pur essendo enunciato nella Costituzione, non fa ancora parte del quotidiano esercizio della giurisdizione. Nel processo penale è oramai improcrastinabile restituire efficienza e celerità al sistema e devono essere oltremodo assicurate, ferme restando le esigenze di tutela della collettività, l'effettiva parità tra accusa e difesa e la reale terzietà del giudice; nel processo civile, per il quale va implementato il ricorso all'informatica, deve essere garantita la certezza di una decisione in tempi ragionevoli e vanno individuate le soluzioni idonee ad eliminare il gigantesco macigno dei procedimenti arretrati;

b) la promozione di riforme costituzionali che garantiscano la piena realizzazione del principio del giusto processo, con particolare riferimento alla distinzione tra il ruolo dell'organo giudicante e dell'organo requirente, all'esercizio dell'azione penale secondo regole ben definite, alla ragionevole durata del processo penale, alla riforma del CSM, per un'azione della magistratura svolta nell'esclusivo rispetto della legge;

c) la tutela del precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura, inteso come indipendenza dei singoli magistrati, soggetti soltanto alla legge e immuni da influenze di carattere correntizio e politico; così come la politica, sia del Governo che del Parlamento, non può ingerirsi nell'attività dei giudici, altrettanto deve fare la politica oggettivamente presente nella magistratura attraverso le sue correnti;

d) la codificazione di un sistema di controlli in grado di verificare, nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza, la professionalità dei magistrati, calibrato sull'esaltazione della capacità, dell'equilibrio e della diligenza, e che risulti libero dai frequenti protagonismi dei singoli nonché un meccanismo funzionale all'individuazione e selezione dei magistrati chiamati a dirigere gli uffici, che tenga conto della loro effettiva capacità organizzativa e gestionale e non già della loro appartenenza ad una corrente; occorre predisporre, in linea con quanto richiesto anche in sede comunitaria, un puntuale ed efficace sistema di valutazione della responsabilità disciplinare dei magistrati, che sappia garantire la credibilità dell'ordine giudiziario;

e) la promozione di una riforma delle disposizioni che riguardano le intercettazioni telefoniche e ambientali per porre fine a quello che rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza. Le intercettazioni telefoniche dovrebbero limitarsi ai casi di reale e comprovata presenza di gravi indizi e riguardare esclusivamente gli indagati o soggetti effettivamente a questi collegati. Deve essere severamente punita la diffusione, prima ancora del rinvio a giudizio, delle intercettazioni telefoniche, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono peraltro estrapolate dal contesto generale. Occorre inasprire le pene per la divulgazione, ma vanno individuate le responsabilità di chi rilascia le informazioni dall'interno delle Procure;

f) il potenziamento degli strumenti di lotta alla criminalità di tipo mafioso, non soltanto sotto il profilo della certezza della pena, ma anche mediante l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione;

g) il contrasto ad ogni forma di aggressione alla sicurezza e libertà dei cittadini: ciò sia rendendo effettivo il principio di certezza della pena, sia garantendo che attraverso l'irrogazione della sanzione penale possano essere recisi i legami con le organizzazioni criminali. Non deve essere poi abbandonata la strada già intrapresa in particolare nella XVI Legislatura sul versante dell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, allo scopo di privare le associazioni mafiose di ogni possibile risorsa finanziaria;

h) la promozione di una modernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari in ragione di una loro maggiore efficienza e produttività, con la realizzazione di programmi di innovazione digitale, per il miglior funzionamento degli uffici, da attuare con il completo ammodernamento delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dei dati informatizzati;

2) ad attivarsi per la normalizzazione dell'emergenza carceraria, partendo dagli strumenti indicati nel messaggio del Presidente della Repubblica, e in particolare:

a) a promuovere una riforma incisiva dell'istituto della custodia cautelare in carcere, per reprimere

prassi giudiziarie inclini a forme di abuso nell'applicazione della custodia cautelare in carcere e, conseguentemente, dare una concreta ed effettiva risposta alla drammatica situazione in cui versano gli istituti penitenziari italiani; è necessario prevedere la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere soltanto per i «reati di mafia» (in linea con quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 2013); per gli altri «reati di maggiore allarme sociale» potrebbe rimanere la regola attuale che subordina la custodia in carcere all'inadeguatezza delle altre misure cautelari; per tutti gli altri reati la custodia in carcere potrebbe essere disposta solo nei casi di «eccezionale rilevanza» prevedendo così che gli arresti domiciliari siano il regime ordinario di custodia cautelare;

b) a valutare l'opportunità di promuovere l'introduzione di rimedi straordinari, quali l'amnistia e l'indulto, come premessa indispensabile per l'avvio e l'approvazione di riforme strutturali relative al sistema delle pene, alla loro esecuzione e più in generale all'amministrazione della giustizia;

c) a recuperare il mancato utilizzo di spazi (quantificabile in circa 4.500 posti regolamentari), in massima parte generato dalle necessità di interventi di manutenzione o di ristrutturazione edilizia, e a prevedere, all'interno del piano carceri, la progettazione e la realizzazione di nuovi istituti penitenziari che tengano conto dell'effettiva pericolosità delle persone che vi risiederanno, dei tempi medi di detenzione, della corretta e completa allocazione dei servizi essenziali di accoglienza e di trattamento, contribuendo all'espiazione di una pena che non appaia contraria al senso di umanità;

3) a sollecitare il Ministero della salute ad un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al servizio sanitario nazionale, risalente ormai al 2008, non escluso lo stato di operatività degli accordi in Conferenza unificata relativi alla prevenzione del rischio di suicidi e di atti di autolesionismo;

4) a prevedere, nei casi di carenze documentate, uno specifico intervento di supporto;

5) ad intensificare, attraverso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le politiche di promozione dei rapporti familiari per la popolazione detenuta, attraverso la predisposizione di progetti che puntino al miglioramento della quantità e qualità delle occasioni di incontro, coinvolgendo i nuclei familiari nelle dinamiche del trattamento penitenziario e nelle politiche di socializzazione;

6) a prevedere il reclutamento straordinario di un adeguato contingente di agenti penitenziari e del personale amministrativo mancante, nonché a promuovere iniziative per l'incremento degli organici degli psicologi;

7) a rilanciare l'attuazione delle misure alternative, e prevedere nuove forme di *probation*, utilizzando la detenzione domiciliare in *probation* per le pene detentive brevi, prendendo spunto da esperienze di altri Paesi europei;

8) ad adottare iniziative in sede di Unione europea per la realizzazione di interventi normativi che prevedano il trasferimento dei detenuti nei Paesi di origine per l'esecuzione delle pene;

9) a migliorare le condizioni di vita dei ristretti, e a dare concreta attuazione ai principi costituzionali in materia di esecuzione della pena, sotto il profilo sia dell'umanizzazione, che della finalità rieducativa della stessa;

10) ad estendere la concreta applicazione del vigente principio di territorialità della pena, in modo da consentire ai detenuti, non connotati da un elevato grado di pericolosità, di conservare il patrimonio affettivo ed i legami familiari;

11) a favorire una migliore applicazione dei criteri di distinzione tra i detenuti, al fine di diversificare le offerte trattamentali approntate dall'amministrazione penitenziaria, in base all'effettiva pericolosità dei ristretti ed ai tempi di detenzione;

12) a realizzare nuovi e diversificati progetti socio-trattamentali per sviluppare le potenzialità lavorative e professionali dei detenuti e per incentivarne l'impiego in settori di interesse sociale, onde favorirne il reinserimento nella società civile a pena espiata;

13) ad assicurare la concreta attuazione del principio di effettività della pena anche attraverso lo sviluppo in ambito carcerario di più efficaci e moderni sistemi di controllo dei detenuti, anche al fine

di agevolare il lavoro della polizia penitenziaria;
14) a realizzare luoghi di lavoro più consoni alla dignità dei dipendenti impegnati nell'esercizio delle diverse attività professionali all'interno degli istituti penitenziari;
15) ad incrementare la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria, così da renderne meno gravosa l'attività lavorativa.
(1-00294)

Interrogazioni

FAVERO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
da notizie a mezzo stampa, si apprende che è in atto una sistematica violazione dei diritti umani da parte dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante e della Siria (cosiddetto Isis);
nei mesi trascorsi tra l'occupazione della Provincia siriana di Raqqa e quella irachena di Mosul, l'Isis (autoproclamatosi Stato islamico del Califfato mondiale) di Abu Bakr al-Baghdadi avrebbe perpetuato crimini di ogni genere sulla base di un "Codice di Condotta";
il documento che intende «riportare la società islamica alla sua purezza originale» prevede, tra l'altro, nei 16 punti in cui è articolato: la proibizione di ogni forma di politeismo; la pena di morte per l'apostasia dall'Islam; l'obbligo per gli ex poliziotti e militari del Governo iracheno di fare una pubblica dichiarazione di pentimento; il dovere per i mussulmani di osservare le preghiere alle ore comandate e il divieto di consumo di alcool e tabacco;
in particolare, la situazione per le donne sarebbe drammatica: secondo le indicazioni varate, esse «devono restare in casa, uscire solo se necessario, il loro ruolo è provvedere alla stabilità del focolare». Altre restrizioni sarebbero state imposte a sarti, parrucchieri, cliniche e negozi di abbigliamento, mentre all'Università di Mosul sarebbe stato disposto di mettere fine alla promiscuità tra i sessi all'interno dell'ateneo;
inoltre, sarebbe stata diffusa la notizia di un presunto decreto varato il 21 luglio 2014 ad Aleppo, nella regione di Azaz, a nord della metropoli siriana, che imporrebbe la brutale pratica dell'infibulazione a «tutte le donne dello Stato islamico». Il testo del decreto è presente su diversi siti *web* e, a parere dell'interrogante, sarebbe da accertare la sua autenticità, sulla base di date e fonti;
considerato che:
le notizie dei delitti commessi (decapitazioni, crocifissioni, lapidazioni e fustigazioni) stanno destando scalpore in campo internazionale, e a venire colpite sono state anche persone di fede cristiana;
in particolare, nella città di Mosul sarebbe in atto una vera e propria "pulizia etnica" contro i cristiani. Le case della città da loro abitate sarebbero state segnate da una «n» di colore rosso (da «nazaraniy», che vuol dire cristiano), in modo da essere individuati, e in caso di rifiuto di convertirsi all'islam o di pagare una tassa (*jizya*) di diverse centinaia di dollari per rimanere nelle proprie abitazioni, vi era per loro l'ordine di evacuazione;
i cristiani presenti nella città di Mosul sarebbero oltre 50.000 su una popolazione di 1,8 milioni e, secondo quanto riportato dalle cronache, già gran parte di loro sarebbe fuggita nei primi giorni di giugno;
tale situazione ha destato preoccupazione nei principali *leader* mondiali, a partire da Papa Francesco, che segue "con preoccupazione" la tragedia fino al segretario generale dell'ONU Ban Ki-Moon che ha affermato che l'esodo forzoso dei cristiani va considerato "un crimine contro l'umanità";
infine, anche il patriarca caldeo Louis Raphael I Sako, insieme a tutti i vescovi caldei, siro-ortodossi, siro-cattolici e armeni del Nord dell'Iraq, in un documento dedicato ai gravi avvenimenti registrati nella Regione medio-orientale nelle ultime settimane, ha richiesto al Governo iracheno di garantire ai cristiani e alle altre minoranze del Paese la tutela necessaria, un sostegno economico agli sfollati e l'indennizzo delle perdite materiali subite a causa della loro forzata espulsione dalla città di Mosul, assicurando loro un alloggio e la continuità nell'erogazione dei servizi sociali e scolastici per le famiglie costrette per lungo tempo a rimanere lontane dalla loro abitazione,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e, comprovatane le veridicità, quale sia la sua opinione

in merito;
quali iniziative, a livello europeo ed internazionale, siano in atto o possano essere intraprese per assicurare il rispetto dei diritti civili e politici, economici, sociali e culturali nei territori siriani ed iracheni occupati dall'Isis, in modo da tutelare la popolazione locale, in particolare le donne e la minoranza cristiana del Paese, e far cessare immediatamente questa intollerabile violenza nei loro confronti.
(3-01136)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MOLINARI, GAETTI, BUCCARELLA, SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, VACCIANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
in data 29 aprile 2014 Giuseppe Scopelliti ha rassegnato le dimissioni da Presidente della Giunta regionale della Calabria;
ai sensi dell'art 126 della Costituzione le dimissioni del Presidente determinano *de plano* lo scioglimento del Consiglio regionale;
in data 3 giugno 2014 si è riunito (tardivamente in quanto oltre i 10 giorni stabiliti dall'art. 60 del regolamento del Consiglio) il Consiglio regionale nel corso del quale i consiglieri sono stati "congedati";
il Consiglio regionale, nella medesima data, nonostante l'automatico scioglimento derivante dall'art. 126 della Costituzione, ha adottato *sine titulo* una legge elettorale contenente disposizioni e sbarramenti, a parere degli interroganti manifestamente incostituzionali, avverso cui è pendente l'impugnativa proposta dal Governo dinanzi la Corte costituzionale;
lo scioglimento del Consiglio regionale impedisce ai consiglieri di poter beneficiare dell'indennità/emolumento, essendo con legge regionale n. 1 del 2013 stata modificata ed integrata la legge regionale n. 3 del 1996;
considerato che:
l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 3 del 1996 dispone che "In caso di scioglimento del consiglio regionale l'emolumento per i consiglieri e per i componenti della giunta cessa alla data di scioglimento dello stesso"; in Calabria, nonostante le suddette dimissioni del Presidente della Giunta, i consiglieri regionali continuano a percepire un'indennità non dovuta;
risulta agli interroganti che l'Ufficio risorse umane del Consiglio regionale, incaricato dell'erogazione degli emolumenti, ha ricevuto comunicazione dall'ufficio di Presidenza affinché provveda all'erogazione per intero dello stipendio di giugno 2014, giustificato dalla convocazione di un Consiglio straordinario il giorno 11 giugno;
considerato, inoltre che, a parere degli interroganti:
quanto sopra esposto appare grave sia sotto il profilo giuridico ed amministrativo, in quanto il massimo organo assembleare continua, nonostante lo scioglimento, ad attribuirsi indebitamente un'indennità (ai sensi della legge regionale n. 3 del 1996) non dovuta, che sotto il profilo etico, considerando la pesante crisi che interessa la Calabria ed i contribuenti calabresi, ai quali viene chiesto di affrontare grossi sacrifici fiscali (tramite tributi locali tra i più onerosi d'Italia) anche per far funzionare un Consiglio regionale che risulta tra i più costosi d'Italia;
appare verosimile che il Presidente del Consiglio regionale possa convocare una riunione per ogni mese che ci separa dal momento elettorale al fine di vedere attribuite le indennità non dovute a tutti i consiglieri regionali;
considerato infine che:
in data 15 maggio 2014 è stato depositato l'atto di sindacato ispettivo 1-00255, a prima firma del senatore Molinari, che chiede lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese ed impegna il Governo ad intervenire di fronte ai gravi profili di violazione di legge e del regolamento del Consiglio;
"il Quotidiano della Calabria", in data 9 luglio 2014, nell'articolo dal titolo "Regione, la nota stonata del ministro Lanzetta" evidenzia che il Ministro per gli affari regionali è intervenuta nel corso di una

trasmissione radiofonica (Radio24 dell'8 luglio 2014) invitando i consiglieri regionali calabresi a dimettersi affermando che "i calabresi hanno bisogno di un governo regionale autorevole, nel pieno delle sue funzioni" e che "dal punto di vista legislativo i consiglieri possono rimanere in carica, ma la logica imporrebbe a tutti i consiglieri le dimissioni",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se non consideri che, nonostante l'avvenuto scioglimento del Consiglio regionale della Calabria, il protrarsi di un'auto attribuzione di fondi pubblici da parte del Consiglio stesso si configuri come un atto inopportuno e, a parere degli interroganti, improprio sia sotto il profilo giuridico ed amministrativo che sotto il profilo etico, vista la grave congiuntura economica che interessa la Calabria ed i cittadini calabresi anche in considerazione di quanto affermato a Radio24, in data 8 luglio 2014, dal Ministro per gli affari regionali.

(4-02548)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01136, della senatrice Favero, sulla violazione dei diritti umani da parte dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante e della Siria (Isis).

1.4.2.18. Seduta n. 294 (ant.) del 29/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

294a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 29 LUGLIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 295 del 30 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Sull'ordine dei lavori

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, ho chiesto la parola all'inizio della seduta per svolgere una riflessione e avanzare una proposta, oltre che per fare una valutazione, nella sede propria, cioè nell'Aula del Senato; ne ho anticipato qualche spunto ieri sera in un comunicato perché non fosse vissuta dai colleghi come - per così dire - un fulmine a ciel sereno, ma questa è la sede nella quale avanzarla e considerarla.

Non è una proposta nuova, nel senso che in altre occasioni di rilievo ci si è trovati a praticarla; non è solo frutto di una mia valutazione - o se volete di una mia pensata - perché c'è stata una condivisione con i colleghi senatori che sono parte della maggioranza, ma vi sono stati anche alcuni scambi di opinione con altri colleghi che condividono alcuni punti di riflessione sulla riforma costituzionale che si discute.

Tale proposta muove da una preoccupazione, che sono convinto sia condivisa senza eccezione tra di noi: una riforma costituzionale non si realizza in un clima fatto di contrasti così esasperati, di muro contro muro, di contrapposizioni frontali. Una riforma della Costituzione, infatti, non è soltanto un insieme di votazioni, di emendamenti o di articoli; prima di questo è una capacità di ascolto, di dialogo, di rispetto reciproco perché ci si muove attorno a un tema che è quello che regge le nostre differenze. Le differenze politiche si reggono se c'è alle spalle tra i cittadini la condivisione di alcune regole e di alcune impostazioni comuni.

In caso contrario, se non si riesce a fermare questo clima, sono convinto che l'esito possa essere non solo una lacerazione dei rapporti politici in Parlamento (che comunque non è mai certamente positiva, neanche tra maggioranza e opposizione o addirittura in modo trasversale), ma anche il blocco di una normale attività legislativa, che non è accettabile né per chi sostiene il Governo, né per chi si collochi all'opposizione. A pagarne le spese sarebbero infatti il Paese, il rapporto con i cittadini, la stessa minima ma elementare comprensione di quello che qui si compie, che è sempre decisivo nella vita di una democrazia, ma che oggi assume un rilievo centrale cui nessuno di noi può sfuggire, dal momento che il rapporto di fiducia con i cittadini è in gran parte da ricostruire. Bisogna averlo chiaro ad ogni passo che muoviamo, ad ogni atto che compiamo dentro il Parlamento.

In questo quadro fatto di contrasti esasperati, di assenza di un clima costituente, si smarriscono le

ragioni sia di chi sostiene la riforma, sia di chi propone modifiche anche profonde (come sapete, sono tra coloro che continuano a proporre modifiche anche profonde); si smarriscono le ragioni degli uni e degli altri.

Ritengo che chi ricopre ruoli di maggioranza e di Governo debba sentire ancora di più il dovere di impegnarsi per determinare un clima di civile e costruttivo confronto. Queste sono regole non scritte che sono però vitali in una democrazia.

Con migliaia di emendamenti e con annunci di tagliole, peraltro ardue a praticarsi, quello che mi appare probabile è un confuso scontro, non un clima che consenta una discussione alta, decisioni responsabili, come richiesto invece quando si affrontano temi di aggiornamento della Costituzione perché la Costituzione non è un modo di dire, non è retorica. La Costituzione, davvero, appartiene non ai parlamentari o ai Governi in carica ma ai cittadini italiani.

La mia proposta, la proposta condivisa con i colleghi che sostengono la maggioranza di Governo quantomeno e che - ripeto - non ha niente di inedito poiché si affida semplicemente al senso di responsabilità che c'è in ognuno di noi, è di concentrare il confronto attorno ai grandi temi, che sostengono il progetto di riforma.

Ho provato ad enuclearli dal mio punto di vista, non è detto che siano questi o che siano così formulati: le modalità di elezione dei senatori; il numero dei deputati, le immunità, l'elezione del Presidente della Repubblica e gli istituti di garanzia che devono essere salvaguardati, le competenze del Senato in ordine ad alcuni diritti fondamentali dei cittadini o alle materie bioetiche; il *referendum* e le leggi d'iniziativa popolare; la ripartizione di competenze tra Stato centrale e Regioni.

Ovviamente non chiedo - non lo potrei fare neanche con me stesso - di rinunciare a proprie convinzioni, né a chi ritiene che questa riforma sia già acquisita e giusta, né a chi ritiene di avanzare proposte di modifica. La proposta è di non disperdersi in migliaia di emendamenti, spesso simili l'uno all'altro, ma di utilizzare il tempo a disposizione prima della pausa estiva, fissata dopo l'8 agosto (tempo in cui la Conferenza dei Capogruppo potrebbe anche decidere di esaminare temi che saranno individuati e condivisi), per illustrare, sulla base degli emendamenti fondamentali, le posizioni motivandole e poi ricevere le risposte dai relatori, se riterranno opportuno darle. I relatori hanno un ruolo importante poiché possono proporre riformulazioni, fare valutazioni. Se manca questo, rinunciamo al dialogo tra noi, all'interscambio e ci limitiamo ad una pletora di illustrazioni brevissime e ad un elenco di pareri che è immaginabile quali potrebbero essere. Dopo il confronto con i relatori e con lo stesso Governo si procederebbe quindi alla votazione degli emendamenti mantenuti perché ritenuti fondamentali.

Siamo seri: gli emendamenti fondamentali rispetto ad ognuno dei temi che si individueranno potranno essere alcune decine non diverse centinaia, per ogni tematica essenziale. Si voterebbero dunque gli articoli della legge di riforma e la prima settimana di settembre si svolgerebbero le dichiarazioni di voto finale e la votazione conclusiva.

Cosa sta dietro questa sollecitazione e questa ultima considerazione? Niente di segreto. Niente di non trasparente.

Penso che le mediazioni alla luce del sole che tengono conto di esigenze non arbitrarie e consentono un clima di civiltà politica non siano un retaggio del passato, di una politica che si definisce vecchia, irrisa come compromissoria. Conta il merito.

Confronto e tempi delle decisioni, dialogo costruttivo e capacità di assumersi la responsabilità di una scelta possono e devono stare in equilibrio, non in antitesi tanto più sulla Costituzione, su quelle che definiamo regole comuni della nostra democrazia.

Questa sollecitazione poggia anche sulla necessità di riflettere e di cercare di rimettere il nostro confronto su binari più giusti e soprattutto su una valutazione che a me appare chiara e che considero provata dal confronto che c'è stato in questi mesi. Tra noi non vi è chi vuole la riforma e chi invece non intende procedere né ad essa né ad un aggiornamento della nostra Costituzione. Tra noi vi sono idee diverse su come superare il bicameralismo paritario, ridurre il numero complessivo dei

parlamentari e far funzionare con più efficacia le nostre istituzioni. Tra noi vi sono valutazioni differenti su come nel 2014 voglia esprimersi la sovranità popolare nella vita della Repubblica, ma di questo si tratta. Ebbene, se di questo si tratta, nessuno - a mio sincero parere - può assumersi la responsabilità di trasmettere un messaggio del tutto opposto, ossia che c'è chi invece la riforma non la vuole ed assume soltanto l'idea di un blocco.

Non so se il confronto qui, ora o nelle fasi successive, riuscirà a far convergere o almeno ad avvicinare quei convincimenti diversi cui ho fatto riferimento. Mi pare tuttavia utile per la democrazia non svilire le differenze in risse di fazione e non darne neanche l'impressione, al di là delle intenzioni, ma rappresentare quelle stesse differenze in un dibattito rispettoso delle posizioni diverse, anche e soprattutto quando sono alternative.

Veniamo infine all'ultima considerazione che desidero muovere, perché a me pare importante e l'ho registrata come tale. Il Governo ha aperto su un aspetto che per me è stato fin dall'inizio decisivo - infatti fin da subito l'abbiamo posto - e sul quale ho insistito anche nell'intervento svolto in discussione generale. L'ultima parola sarà e dev'essere dei cittadini attraverso il *referendum* confermativo e si dovranno stabilire gli strumenti - e dico fin d'ora che quelli possibili sono soltanto politici - perché esso possa svolgersi. In questo sta per me il senso del discorso relativo alle dichiarazioni di voto e della votazione finale da svolgere la prima settimana di settembre, non in marchingegni di altro tipo. Qualunque sia il pronunciamento su questa riforma, penso sia interesse di tutti consentire ai cittadini di percepire la serietà del lavoro e del confronto parlamentare e di avere di un'informazione corretta, un'attenzione ed una partecipazione consapevole: saranno loro, infatti, a seconda delle varie motivazioni e convinzioni, nel momento del *referendum* confermativo, a dire l'ultima parola su questa riforma.

Questo, signor Presidente, è il senso della proposta che ho presentato - o meglio, che ho provato a presentare - e ribadisco che non l'ho fatto solo a nome mio. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PI, SCpI, Misto-SEL, Misto-MovX e Misto-ILC).*

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione l'intervento del senatore Chiti, che ritengo abbia anche particolare rilievo in questo nostro dibattito e che non sarebbe stato possibile se in questi mesi tra tutti noi, anche quando si sono espresse opinioni diverse, non fosse sempre rimasto quel filo di collegamento e di attenzione verso l'interesse generale, che abbiamo sempre cercato di garantire e mantenere.

Debbo dire che condivido le preoccupazioni che il senatore Chiti ha espresso: le preoccupazioni per un dibattito che si avviasse in uno scontro non ragionevole, per un dibattito che eliminasse il confronto costruttivo e si attestasse in un muro contro muro.

Condivido anche le preoccupazioni per gli effetti politici e parlamentari che un dibattito così fatto potrebbe provocare, o temo certamente provocherebbe, conseguenze dell'inasprimento dei rapporti politici tra di noi e fuori di noi; conseguenze sull'andamento dell'attività parlamentare, e non soltanto, rispetto alle importantissime riforme costituzionali che adesso stiamo esaminando.

Condivido - e l'ho già espresso più volte - anche la caduta parlamentare dell'intervento del senatore Chiti, ossia la necessità che il dibattito torni a concentrarsi sulle grandi questioni oggetto del provvedimento di modifica della nostra Costituzione e che il confronto possa essere fra opinioni anche diverse - su alcuni punti radicalmente diverse - ma sia fatto con spirito costituente, ossia con la volontà di ascoltarsi, sapendo che alla fine la democrazia consente un solo metodo di scelta, che è il voto e la definizione delle maggioranze e delle minoranze. Questo è l'unico metodo che la democrazia conosce.

Naturalmente, perché questo obiettivo possa trovare in qualche modo un punto di caduta parlamentare, è necessaria una profonda revisione della politica emendativa - la chiamo in questo modo - che è quella che ha presieduto la prima fase. Quindi, si deve andare nella direzione di una molto consistente riduzione degli emendamenti, secondo lo spirito e le indicazioni adesso espresse dal senatore Chiti e

secondo una organizzazione dei lavori che definiremo naturalmente nella sede in cui ciò dovrà essere fatto, ma che potrà prendere certamente spunto dalle indicazioni dello stesso senatore Chiti.

Come potete vedere, stiamo trattando una riforma che definirà assetti costituzionali del nostro Paese e influirà probabilmente per decenni sullo svolgimento della attività legislativa, e non solo. Questa è la ragione per la quale ci serve un dibattito franco, ma anche un dibattito sulle idee e sulle proposte, privo di quella concitazione a cui saremmo certamente e necessariamente portati se dovessimo invece esaminare, discutere e votare gli emendamenti nel numero in cui oggi sono stati presentati.

C'è naturalmente - non dimentichiamolo, non possiamo dimenticarlo, vi ha fatto cenno anche il senatore Chiti - un problema di tempi, reso necessario dall'importanza delle questioni e dal calendario, e direi anche confermato dallo stesso calendario approvato in Capigruppo e da quest'Aula a larga maggioranza. A questo calendario penso ci si debba sentire impegnati, per cui accolgo con rispetto l'indicazione del senatore Chiti perché le votazioni terminino, comunque, entro la giornata dell'8 agosto come da calendario. Questo è possibile, ed è possibile organizzare i nostri lavori perché così sia. Poi, se le dichiarazioni di voto finale dovessero andare ai primi giorni di settembre, non lo considererei un elemento traumatico.

Naturalmente, questa impostazione richiede una condivisione generale da parte di tutti noi e, sempre da parte di tutti noi, un apprezzamento delle preoccupazioni fin qui indicate dal senatore Chiti, alle quali anche io mi richiamo, chiedendo all'Aula una completa e conforme indicazione, senza la quale tutto diventerebbe molto più difficile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, in ragione dell'intervento, che mi ha preceduto, da parte del senatore Chiti, come Capogruppo del Gruppo Per l'Italia, non possiamo che accogliere con favore la proposta posta alla nostra attenzione.

È un invito, quindi, che viene accolto anche perché in questo modo si dà la possibilità di costruire un dibattito che, pur oppositivo per argomentazioni su alcuni articoli, diventa certamente cooperativo e così, come aggettivo proprio, un dibattito costituente. Infatti, giustamente il dibattito si concentrerà su alcune tematiche che possono essere definite davvero problematiche, emendate (per usare un'espressione abbastanza attuale) da tutto ciò che evidentemente non aveva alcuna finalità realmente emendativa, ma aveva una finalità di ordine oppositivo secondo gli strumenti che il Parlamento consente.

È evidente che, attraverso l'esposizione delle idee e delle proposte, si darà la possibilità di ricomporre quei diritti, che sono propri della maggioranza, con quelli che sono altrettanto propri della minoranza o dell'opposizione.

Accolgo, a nome del Gruppo, anche la possibilità concreta di potere realizzare il dibattito entro la data prefissata dell'8 agosto, fermo restando che possa rimanere la possibilità, come anche il senatore Chiti suggeriva, di fare le dichiarazioni di voto, con voto finale, alla ripresa dei lavori parlamentari.

Oggi si segna, nell'ambito del dibattito in corso, un punto sicuramente favorevole, perché in questo modo si dà la possibilità di concentrarsi davvero su tematiche delicate, costituenti, sulle quali dare il tempo e lo spazio, limitatamente al calendario fissato, per costruire davvero una riforma che dia poi significato all'azione del Parlamento, in particolare del Senato, e non solo negli anni che verranno. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ringrazio il presidente Chiti per la sensibilità che ha mostrato nell'intervento che mi ha preceduto. Lo ringrazio perché quello che oggi ha espresso nell'Aula è un comune sentire. Lo si leggeva sulla stampa, se ne parlava nei corridoi, ma ritengo che affrontare il dibattito in Aula sia un atto coraggioso, per un verso, ma anche un doveroso chiarimento che si deve a tutta l'Assemblea.

Non lo dico per rivendicare paternità, ma già dai nostri primi interventi, già nel mio intervento in discussione generale, avevo rappresentato che, al di là dei miglioramenti che erano stati apportati in sede di Commissione (e sento di dover ringraziare qui il Governo, ma soprattutto i due relatori, la presidente Finocchiaro e il presidente Calderoli), sia stato fatto un grande sforzo, che non era però uno sforzo definitivo.

Vi erano più Gruppi, ma anche colleghi che appartenevano ad alcuni Gruppi, che avevano delle posizioni che dovevano essere ancora discusse, valutate, supportate, analizzate, scarnificate. In effetti, stiamo parlando di una riforma costituzionale che si presume debba avere una valenza di 10, 15 o 20 anni, mi auguro la più lunga possibile, perché più a lungo rimane, più vuol dire che abbiamo fatto un lavoro positivo. Guai se la riforma venisse attuata e, nel giro di una o due legislature, coloro che verranno dopo di noi ci mettessero mano. Questo non credo sia un augurio che ci dobbiamo prefissare. Anzi, lo sforzo di queste ore deve essere teso a discutere su quei punti che il presidente Chiti ha sottolineato e che ci vedono in buona parte al suo fianco.

Credo, però, che lo sforzo maggiore lo debbano fare il Governo e i due relatori. Non possiamo andare avanti con la discussione di 8.000 emendamenti; non è serio, non è dignitoso. Soffermarci su taluni emendamenti che nulla aggiungono alla discussione politica e istituzionale credo faccia male non solo a noi, ma soprattutto a chi è fuori, ci guarda e di questa riforma - devo dire la verità - non ha ancora una piena contezza. Sta a noi fargli capire qual è il beneficio di questo nostro lavoro e credo che lo spettacolo che abbiamo dato fino ad oggi non sia positivo. Lo dico assumendoci tutti, io per primo, la responsabilità di quello che affermo. Dobbiamo ritornare ai temi seri, dobbiamo ritornare a quei quattro o cinque punti che ancora meritano un approfondimento serio e costruttivo.

Il Governo ha dichiarato sulla stampa che è disposto a vedere dei miglioramenti. Allora, forse, nel tempo che ci rimane - è una sollecitazione che faccio a tutti i colleghi, anche a quelli del mio Gruppo - dobbiamo rivedere quali sono gli emendamenti su cui veramente intervenire e discutere. Quando leggo che la Camera dei deputati dovrebbe chiamarsi «Gilda» o «Duma», credo che sarebbe un buon segnale se chi ha sottoscritto quegli emendamenti li ritirasse da subito.

Quindi, concentriamoci esclusivamente sulle parti che ancora meritano un approfondimento. Abbiamo già detto che c'è il *referendum*; sono d'accordo con il presidente Chiti quando dice che l'ultima parola spetterà al popolo. Su questo mi pare che il Governo abbia ampiamente aderito; quindi facciamolo da subito perché ciò tranquillizzerebbe molti di noi. Poi ci sono gli altri passaggi. Sicuramente non tutto quello che ha chiesto il presidente Chiti potrà essere accolto dai relatori e dal Governo, anche perché vi è un accordo. È inutile dirlo: il Nazareno ancora rappresenta un punto di riferimento che non possiamo e non dobbiamo assolutamente scalfire.

Concludo, signor Presidente. La cosa positiva è che questa riforma costituzionale non la fa solo la maggioranza di Governo ma la maggioranza di Governo e tutti coloro che ritengono che sia la riforma costituzionale sia la legge elettorale debbano essere riviste. Questo è un grosso passo avanti e credo che vada fatto un plauso al presidente Renzi, che ha avuto l'intuizione di mettere seduto il capo dell'opposizione. Ritengo che questo sia un fatto nuovo e positivo e un'occasione - che non possiamo farci sfuggire - che dovrà vedere la stragrande maggioranza dei senatori convergere sui punti che meritano un ulteriore e definitivo approfondimento, anche se tanto è già stato fatto.

Forse il lasso di tempo che il presidente Chiti chiede, che mi pare essere anche nelle corde di colleghi che mi hanno preceduto, potrebbe essere un buon viatico per rasserenare questo clima. Infatti - apro e chiudo una parentesi, signor Presidente - riunire l'Ufficio di Presidenza per il voto segreto e riunire la Conferenza dei Capigruppo per tagliole, canguro e quant'altro non è un fatto positivo. La riforma costituzionale ha bisogno di essere discussa ed è chiaro che occorre una *moral suasion* nei confronti di coloro che, per esempio, hanno presentato 6.000 emendamenti. Non è però con il sistema della tagliola che si può evitare quello che un Gruppo, legittimamente, ritiene di fare.

Mi auguro che queste ore siano servite a tutti per rivedere le proprie posizioni, che sono quelle di concentrarci sulle cose serie (perché di cose serie in questo provvedimento ce ne sono ancora tante da affrontare), eliminando tutte quelle cose che veramente fanno dire, fuori da quest'Aula, che stiamo

perdendo tempo. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, il Nuovo Centrodestra ha sempre avuto due punti di riferimento nella propria azione politica e parlamentare.

Uno è quello della necessità della riforma del Senato e di quella connessa del rapporto tra Stato, Regioni ed autonomie locali. Necessità - vorrei dire - della riforma in sé, perché, dopo così lunga attesa, essa è strumento fondamentale per ricongiungere i cittadini alle loro Istituzioni. L'altro punto fermo è che questa riforma si deve collocare necessariamente in un'agenda delle politiche pubbliche che non ne consenta il rinvio al mese di settembre, perché, nel mese di settembre, come ci siamo più volte ricordati, dovremo completare le riforme istituzionali con l'essenziale legge elettorale e, allo stesso tempo, dovremo soprattutto dedicarci alle riforme economiche.

La proposta del collega Chiti si colloca in questo contesto - anzi, vi concorre - perché certamente il voto finale nel giorno del 2 settembre consente una riforma cui diamo quel significato così essenziale per la ricomposizione della Nazione dopo tanti processi di disgregazione e perché consente di impegnare il mese di settembre, come abbiamo detto, per gli essenziali obiettivi soprattutto della politica economica.

Questa proposta, però, ha senso se riscontra un largo consenso; ha senso solo se tutti vi concorrono. Il metodo proposto correttamente dal collega Chiti (quello di concentrare l'attenzione sui nodi di correzione del testo varato dalla Commissione che sono proposti dai singoli Gruppi) ha senso solo se si realizza. Pertanto penso che, se bene ha fatto il collega Chiti a porre la sua proposta, trasparentemente, nel confronto di quest'Aula, è poi opportuno che ciascuno dei Gruppi prenda la parola e si pronunci in relazione a questa ipotesi di lavoro, con l'obiettivo di fare la riforma presto e diremmo bene, nel senso di concentrare quanto più possibile il tempo che abbiamo a disposizione su quei contenuti ritenuti maggiormente dirimenti nel processo di esame che della riforma stessa. Siamo quindi disponibili e ben lieti di concorrere a tutto ciò che può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo: fare presto, fare bene. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con la premessa esposta dal presidente Chiti. Come non volere un dibattito parlamentare pieno, cosciente, ponderato? Come non voler discutere di argomenti così importanti per i prossimi decenni della vita della nostra Repubblica, scevri da condizionamenti, limiti angusti e lacci che derivino da scelte e posizioni che addirittura si consumano al di fuori di quest'Aula parlamentare?

Quindi, da parte del Gruppo GAL c'è piena condivisione a un cambio di percorso, di atteggiamento, ma anche a un cambio di umore e - consentitemi la parola forte - di propaganda. Il ragionamento svolto oggi dal presidente Chiti appartiene tanto all'Aula parlamentare quanto al Governo; è un ragionamento pieno, chiaro: finiamola con questa prova quasi muscolare per dimostrare al Paese se è più forte l'azione del Governo sul Parlamento o se quella del Parlamento riesce a condizionare in maniera forte quella del Governo. Una discussione chiara - e qui vedo rappresentati ben tre Ministri del Governo Renzi - finalizzata a coinvolgere questo ambito.

Le prove muscolari si sono tentate dall'una e dall'altra parte: una propaganda governativa che mirava a mostrare l'Aula del Parlamento come conservatrice, resistente rispetto al cambiamento, come espressione della volontà di non chiudere con il passato per aprire splendide finestre su un futuro radioso; dall'altro lato, un'azione di difesa di questa Aula con la presentazione di migliaia di emendamenti; questi, lo sappiamo presidente Chiti, non sono tutti essenziali ai fini della riforma (il mio Gruppo ne ha rappresentati quasi 1000) ma fanno parte di un'azione che legittimamente il Parlamento ha posto in essere rispetto a chi aveva una visione delle riforme costituzionali un po' troppo dirigistica, un po' troppo simile ad una pratica di ordinaria amministrazione del governo della

Nazione.

Pertanto, nel dare la piena disponibilità del Gruppo GAL ad un nuovo clima, partecipando concretamente, attivamente e fattivamente alla discussione dei nodi fondamentali della riforma costituzionale, sottolineo che vi sono emendamenti che hanno diversa corposità e intensità e vi sono argomenti chiave - ne sono stati sottolineati alcuni che riconosciamo come tali - che debbono avere la possibilità di un dibattito serio, ampio, che possa prescindere dai vincoli di appartenenza e dall'immagine di una lotta muscolare tra Gruppi.

A questo sicuramente noi aderiamo. Non siamo in condizione di dire quali sono i tempi e non possiamo entrare nel merito - del resto vi sono organismi vocati a regolare la vita della nostra Aula - tuttavia vogliamo vedere il gioco, se mi consentite questa terminologia, le carte di tutti gli interlocutori interessati a questa partita. Questo è un fatto di cui avvertiamo assoluta necessità.

Concludo ringraziando il presidente Chiti, che sono certo non ha assunto quest'iniziativa per dirimere liti fraterne all'interno del suo partito. Non penso che la posizione espressa oggi dal presidente Chiti sia strumentale a ricuciture di opposizioni politiche interne. Credo sia invece una posizione molto utile, se sapremo coglierla nel giusto spirito, per un'ulteriore azione parlamentare in favore delle riforme costituzionali del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, pochissime parole perché parlo a nome di un Gruppo che ha presentato non più di una decina di emendamenti, pur essendo molti di più gli aspetti che vorremmo cambiare. Qualsiasi proposta che consenta di discutere nel merito anziché su singole bandierine di una parte o dell'altra e quindi di rendere più dignitoso e utile il nostro lavoro ci vede favorevoli.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, ringrazio soprattutto il senatore Chiti, per lo spirito che ha animato il suo intervento e per la preoccupazione che si sentiva trasparire dalle sue parole, perché credo che tutti ci rendiamo conto di fronte a quale bivio siamo o almeno ce ne dovremmo rendere conto.

Tutti noi ci siamo candidati l'anno scorso alle elezioni politiche promettendo agli italiani riforme profonde. Questo ha accomunato sia coloro che oggi sostengono questa maggioranza sia chi si era candidato all'opposizione dei grandi schieramenti, come noi, che avevano governato questo Paese; ma soprattutto ha caratterizzato anche la posizione di coloro che, come ho ricordato nei giorni scorsi, sulla inconcludenza della politica, sulla protesta e sulle ragioni delle non riforme avevano costruito una loro forte rappresentanza parlamentare.

Ebbene, viene il momento in cui in questo essere profondamente diversi nella soluzione del problema e nella indicazione dei percorsi su cui governare e guidare il popolo italiano ci deve essere almeno la condivisione di uno spirito che sia davvero di cambiamento, che non può essere caratterizzato, come lo è stato nelle settimane scorse, dall'accusa al Governo e alla maggioranza di voler prevaricare e voler imprimere una svolta autoritaria alle istituzioni del Paese.

Oggi, proprio dall'interno della maggioranza, anche alcune voci che erano state critiche rispetto all'iniziativa del Governo e della maggioranza si fanno carico di comprendere che quella china di accusa al Presidente del Consiglio, al Governo, ai partiti di maggioranza e alle grandi forze politiche che lo sostengono, di voler imprimere una svolta autoritaria era sbagliata.

E allora bisogna partire da qui, cioè dal riconoscere la reciproca buona fede nel voler cambiare finalmente la Repubblica per entrare concretamente nella seconda Repubblica, superando quel modo di correggere i comportamenti (che poi diventano Costituzione materiale e qualche volta violenza sulla Costituzione formale) che abbiamo visto in questi anni, che è frutto del fatto che non abbiamo saputo o non abbiamo voluto - o chi c'era non ha saputo o voluto - cambiare anche formalmente alcune parti della Costituzione essenziale.

Riteniamo che questo primo forte cambiamento della Costituzione abbia ancora dei buchi vuoti. C'è ancora da capire la forma di Governo e sappiamo già che con la riforma elettorale non risolveremo alcuni problemi di governabilità e di rappresentatività in modo coerente al disegno costituzionale, che è ancora frutto di una mediazione e di un compromesso rispetto agli obiettivi che ci poniamo.

Tuttavia, proprio perché dobbiamo dare segnali di cambiamento riteniamo che i paletti indicati originariamente nel disegno di legge governativo, poi corretto in maniera rilevante dal lavoro di Commissione, debbano essere il pilastro su cui raggiungere il consenso, dando però contemporaneamente la disponibilità, che anche la maggioranza deve dare, di poter modificare e correggere, discutendone in quest'Aula, alla luce del sole, secondo le proposte di calendario formulate, per trovare una soluzione condivisa.

Mi riferisco a questioni tuttora aperte, che sono importanti per dare maggiore serenità a coloro i quali sono fortemente critici nei confronti della riforma; questioni che riguardano la modalità di elezione del Presidente della Repubblica e la platea che eleggerà il Presidente della Repubblica o gli organi di garanzia costituzionale, la questione del *referendum* conclusivo che, vi ricordo, avevamo già votato l'anno scorso in sede di modifica dell'articolo 138 della Costituzione, quando avevamo immaginato un percorso diverso di riforma costituzionale che aveva ottenuto la maggioranza dei due terzi in quest'Aula.

Insomma, c'è la possibilità, da un lato, di dimostrare che non si modifica l'architettura che abbiamo immaginato per quella che dovrà essere davvero la seconda Repubblica e, dall'altro, di dire che sulla soluzione delle questioni che possono diventare terreno di confronto, certo, c'è stata la maggioranza ma non sono il prodotto di una logica di scontro tra vinti e vincitori, che certamente non farebbe bene alla prosecuzione della storia democratica di questo Paese. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD).*

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo in un momento in cui sento già gli squilli di tromba da parte di qualcuno che canta vittoria in riferimento a quello che sembrava dover essere l'ostruzionismo parlamentare: abbiamo fermato l'ostruzionismo parlamentare; finalmente l'ostruzionismo parlamentare ha capito che doveva fare un passo indietro. Non è così; innanzitutto perché non c'è mai stato ostruzionismo parlamentare. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Sono settimane che stiamo parlando di contenuti; non è con l'intervento del senatore Chiti che si inizia a parlare di contenuti. Sono settimane che abbiamo messo sul tavolo del Governo delle proposte costruttive alle quali stiamo aspettando delle risposte e ad oggi, colleghi, le risposte non sono ancora arrivate.

Se, come ha detto giustamente il collega che mi ha preceduto, siamo a un bivio e c'è una bozza di percorso che stiamo per imboccare cercando di andare in una certa direzione, prima di andare in quella direzione vogliamo delle risposte, perché senza risposte concrete e serie rimango fermo al bivio per decidere dove andare. Non cantate vittoria; non pensiate che abbiamo ritirato gli emendamenti. Mi immagino già domani il faccione del Presidente del Consiglio con dichiarazioni del tipo: «Ho vinto; i brutti e i cattivi hanno ritirato gli emendamenti e io sono stato bravo e ho tenuto duro». Non è così. Io voglio il faccione del Presidente del Consiglio in prima pagina che dice di volersi sedere al tavolo a ragionare sul futuro della Costituzione italiana. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Mussini)*. In caso contrario, non partiamo neanche. Presidente del Consiglio, in caso contrario, rinuncio anche a fare le ferie. Presidente del Consiglio, disdico le prenotazioni per le vacanze. *(Applausi dal Gruppo LN-Aute della senatrice Mussini)*. Non cantate vittoria. Manca poco che il Presidente dia il via ai fuochi d'artificio perché si è raggiunto un accordo. Non c'è nessun accordo. Vogliamo proposte concrete; vogliamo finalmente risposte - forse - concrete e poi decideremo il percorso. In caso contrario, grazie e arrivederci.

Soprattutto mi ha fatto paura un passaggio dell'intervento del senatore Bruno quando ha ricordato al partito democratico e al Presidente del Consiglio che esiste il patto del Nazareno da cui non ci si può discostare. Mettiamo sul tavolo tutto a questo punto e facciamolo alla luce del sole. *(Applausi dai*

Gruppi LN-Aut e M5S). In caso contrario, si va avanti senza problemi: c'è chi pensa al metodo, chi vuole le riforme come noi, chi vuole fare delle proposte concrete e chi vuole andare allo scontro; c'è chi vuole parlare di alternative alle proposte di questo Governo, anziché della maggioranza del Governo, e chi invece continuerà a dire che siamo dei "cadregari". Io non lo sono; il Gruppo della Lega non è fatto da "cadregari". Penso che in questo Senato di "cadregari" non ce ne siano. Ci sono colleghi che hanno fatto proposte concrete, che dovevano avere una risposta e che ancora non l'hanno ricevuta. Un passo è stato fatto, ma il percorso deve ancora iniziare. Al nostro passo attendiamo delle risposte concrete, signor Ministro, che è al telefono a farsi dare *input* dal Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e commenti dal Gruppo PD)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, quello che chiede il senatore Chiti è praticamente un misto di quello che è scaturito in questi giorni dal dibattito in Aula. Il mio Gruppo dal primo momento, con la presentazione di 200 emendamenti, ha posto una questione semplicissima: non ci riconosciamo nella riforma costituzionale così com'è stata scritta da Renzi e dalla Boschi. E, riavvolgendo un attimo il nastro all'indietro, non ci riconosciamo nel percorso che ha portato al disegno di legge Boschi. Non ci siamo riconosciuti nell'individuazione dei saggi, non ci siamo riconosciuti in quello che ha fatto l'ex ministro Quagliariello, un volume che descriveva il percorso che ci ha portati a questo disegno di legge.

Siamo stati esclusi da quel percorso, pur essendo la seconda forza politica del Paese. Nel cosiddetto gruppo dei saggi non avevamo un rappresentante delle istanze che venivano da milioni di cittadini che avevano votato il Movimento 5 Stelle.

Oggi abbiamo paventato un pericolo per il nostro Paese e questo segnale non lo vogliamo ritirare. Siamo disponibili a discutere le questioni nel merito dal primo momento, ma ci spaventa il percorso che comunque il senatore Zanda vuole imporre dall'alto della sua maggioranza a queste riforme.

Il senatore Zanda ha dato un'indicazione, nell'ultima Conferenza dei Capigruppo, dicendo che erano qualche centinaio gli emendamenti accettabili e mi dispiace dover riconoscere nella proposta di Chiti una sostanziale aderenza all'idea che ha il collega Zanda della dialettica parlamentare corretta. Noi ne abbiamo 200; non ne ritiriamo nemmeno uno, non ne ritireremo nemmeno uno. Siamo disponibili a continuare con il calendario vigente e a lavorare seriamente su tutti i nostri emendamenti, che sosterremo fino alla fine, dalle 9,30 alle 24 di oggi e fino all'8 agosto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non è in discussione la serietà del lavoro parlamentare, è in discussione semmai la difficoltà dei paletti che la stessa maggioranza ha messo a questo dibattito, dal primo momento, riavvolgendo il nastro, con i saggi, all'ultimo momento, oggi, dove forse c'è una difficoltà reale nella maggioranza a reggere il normale lavoro d'Aula, da loro stessi votato nella Capigruppo, dalle 9,30 alle 24. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Gruppo del Movimento 5 Stelle non si è tirato indietro dal primo momento, porterà avanti quello che è stato deciso in quella Capigruppo con il voto a maggioranza. Bene, siamo pronti a sostenere il dibattito in quest'Aula, ma non si faccia come già ha fatto la maggior parte della stampa, che aveva già ripreso ieri sera le proposte avanzate dal senatore Chiti, che sono certamente positive dal punto di vista del confronto, ma non lo sono dal punto di vista del superamento del blocco che c'è nella dialettica su questo disegno di legge, che è un blocco che viene da lontano, dal non aver portato nel confronto, nel momento in cui il Presidente della Repubblica nominò i saggi, la voce del 25 per cento del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E allora, presidente Zanda (a lei mi rivolgo soprattutto, perché è lei che lanciò il sassolino del qualche centinaio di emendamenti), il nostro centinaio di emendamenti da qui non si muove: lavoreremo anche la notte, perché non è possibile chiudere l'8 agosto, come lei ha confermato oggi, e rinviare il solo voto finale al 2 settembre, quando ci sarebbe sostanzialmente un periodo di *black-out*. Tanto vale votare il 9 agosto, perché in mezzo ci sarebbero le ferie. E allora dov'è il periodo di riflessione di cui pure

avrebbe bisogno, e di cui aveva molto bisogno anche mesi addietro, questa riforma?

Non è la riforma nella quale noi ci riconosciamo. E va bene, per la dialettica parlamentare siamo "costretti" ad affrontarla con gli emendamenti e lo faremo con le nostre 200 proposte di modifica, e non sono certamente quelle che devono essere ritirate con questo tipo di impostazione. Quindi si vada, se è il caso, in Conferenza dei Capigruppo; noi comunque difenderemo il calendario che prevede di affrontare quello che c'è da affrontare anche con duri orari di lavoro. Siamo pagati per questo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi evidentemente comprendiamo lo spirito dell'intervento del senatore Chiti, quello cioè di un Senato che ha di fronte una discussione seria, come noi sosteniamo da molto tempo, che riguarda un passaggio non banale circa il futuro assetto costituzionale del nostro Paese. Comprendiamo altresì il richiamo del senatore Chiti sulle questioni di merito e su questo punto io vorrei essere molto chiara: le questioni di merito noi le abbiamo sempre poste nella sede iniziale, cioè in Commissione, con puntualità e con la speranza (perché ognuno di noi ha sempre fiducia nella dialettica parlamentare) che all'interno della Commissione, nella dialettica tra posizioni diverse e tutte legittime, si potessero trovare dei punti più avanzati. Quindi, abbiamo trasferito le questioni di merito negli emendamenti.

Vorrei precisare che per quanto ci riguarda non ci sono emendamenti fantasiosi o emendamenti burla, come qualcuno ha scritto. Spiace che la Ministra sorrida, non c'è da sorridere. La sfido a trovare, per quanto ci riguarda, un emendamento burla. *(Commenti in Aula)*.

E proprio perché si tratta del merito e noi abbiamo fiducia nella dialettica, vorrei dire una cosa con molta chiarezza. Leggo che Renzi ha affermato che se il problema è quello di una settimana in più, si può anche fare. Ebbene, per noi il problema non è una settimana in più, lo dico con molta chiarezza. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX)*. Per noi la questione è quella di mediazioni alte. Mi chiedo cioè se quest'Aula sia in grado (e su questo vi è ovviamente la nostra disponibilità) di entrare nel merito. Ritengo che il muro contro muro lo si supera con la capacità di avere la possibilità concreta di discutere sulle questioni che sono note a tutti. Non si tratta di avere genericamente delle risposte, bensì di avere una mediazione alta proprio perché abbiamo a che fare con la riforma costituzionale. Non pongo il problema di avere una settimana in più. La questione riguarda esclusivamente la capacità di quest'Aula di entrare nel merito e di arrivare a posizioni non cristallizzate. La dialettica, infatti, non è la cristallizzazione delle posizioni che si confrontano e si scontrano, ma è la capacità di fare dei passi in avanti e - lo sottolineo - anche alla luce del sole. Certo, qui abbiamo sempre un convitato di pietra su cui è bene che una volta per tutte sia fatta chiarezza, altrimenti nessuno di noi comprende chi è in grado di modificare o di accogliere posizioni diverse. Ed il convitato di pietra, che è stato richiamato poco fa anche nell'intervento del senatore Bruno, è il patto del Nazareno.

Si può affrontare questa discussione senza mai comprendere chi in quest'Aula ora è in grado - se il capogruppo del partito di maggioranza, se quello di opposizione, se quello delle altre opposizioni - di arrivare a delle posizioni che superano quelle cristallizzate perché c'è sempre il richiamo a questo benedetto patto? Avevo chiesto di acquisirlo nel corso dei lavori di Commissione. Se fossimo ancora in Commissione chiederei l'audizione di Berlusconi perché così forse riusciremmo ad avere maggiore chiarezza. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*. E non lo avrei certamente citato se non ci fosse stato qui un richiamo esplicito.

Penso invece che in quest'Aula un patto dovrebbero farlo tutti: quello di essere liberi. Ognuno libero (il Governo, la maggioranza, le opposizioni) di potersi confrontare sulle posizioni e, nel merito delle posizioni, trovare la possibilità di compiere un passo in avanti. Questo è il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi giorni, in queste settimane in Commissione.

Torno a ripetere che da parte nostra c'è amplissima disponibilità, se si vuole davvero entrare nel merito, discutere, avanzare delle proposte con la possibilità di apportare delle modifiche. Non

consideriamo invece interessante la concessione di un'altra settimana perché, per quanto ci riguarda, possiamo lavorare fino all'8, al 9, fino al 10. Il punto non è una settimana in più, ma il merito. Vogliamo capire se in questa Aula si riafferma il fatto che davvero si vogliono compiere dei passi in avanti e si vogliono fare quelle mediazioni alte, cui accennava il senatore Chiti. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice Munerato).*

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, mi sembra che il silenzio profondo e attento che ha accompagnato la dichiarazione del senatore Vannino Chiti e l'intervento del presidente Zanda ci facciano capire che è nella nostra disponibilità il ripristino reale di un spirito costituente.

Pertanto, senza nulla aggiungere alle parole di compiacimento che ha espresso il Presidente del mio Gruppo, vorrei avanzare una proposta sull'ordine dei lavori che ci aiuti a non disperdere quanto contenuto nell'accento di verità proposto dal senatore Chiti.

Credo che si debba convocare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ma credo anche che quella Conferenza debba essere preceduta da un tempo congruo offerto a ciascun Gruppo per una valutazione seria sugli emendamenti presentati, se vogliamo che questo lavoro venga accompagnato realmente da uno spirito costituente che suoni come una sorta di disarmo.

Voglio spiegarmi. È chiaro che chi ha presentato emendamenti congrui, così come chi attende risposte sul piano politico ha bisogno di comprendere quanto realmente ci si possa fidare gli uni degli altri. Allora, diamoci realmente un paio d'ore, il tempo e il modo di comprendere fino in fondo quanto la disponibilità espressa finora da tutti, ognuno a modo proprio, possa essere consistente e non sia semplicemente una soluzione di facciata.

Guardate che realmente non c'è in gioco la settimana in più o la settimana in meno.

C'è bisogno invece di comprendere quanto un patto possa essere stretto tra tutte le componenti dell'Aula ed essere patto costituente nell'interesse della Nazione.

Credetemi, questo vuol dire che la presa in carico di quanto chiedeva il senatore Zanda, ossia la volontà di rimuovere emendamenti di carattere ostruzionistico, dev'essere accompagnata parimenti dalla volontà di svolgere un dibattito serio, senza tabù né santuari che possano custodire ostie intoccabili.

Proprio per questo, signor Presidente, le chiedo di concedere ai Gruppi, ad ogni Gruppo, un paio d'ore di tempo prima della convocazione di una Conferenza dei Capigruppo che possa costituire un passo in avanti effettivo per la soluzione dei nostri problemi, posto che a quei problemi è legato il patto di convivenza civile della Nazione, la Costituzione, che tutti quanti siamo nelle condizioni di responsabilità per emendare nel migliore dei modi. *(Applausi dal Gruppo PI).*

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola anche per poter rivolgere una semplice specificazione al collega Petrocelli, che mi ha chiamato in causa. Credo però che in questo momento la suddetta specificazione abbia anche un proprio significato, che prescinde dalla ricostruzione di una vicenda storica. Ovviamente il collega Petrocelli non può saperlo, ma tengo a specificare che la nomina dei cosiddetti saggi del gruppo di lavoro fu fatta dall'allora presidente del Consiglio Enrico Letta. Non si trattava ovviamente di una «spartizione» tra Gruppi politici, ma le consultazioni furono fatte a 360 gradi e, nel caso specifico, fui io stesso - e ne ho conservato anche traccia informatica - a chiedere anche agli esponenti del Movimento 5 Stelle di segnalare una rosa di nomi. In quel caso, fu fatta la scelta politica - assolutamente legittima e rispettabile - di non segnalare alcun nome, della quale cosa presi atto con «dispiacere», ma con rispetto, perché anche quella era appunto una scelta politica e in quel momento quella Commissione era considerata da parte del Movimento 5 Stelle come un errore.

Tenevo a specificarlo perché, per quel che riguarda me, il mio Gruppo e credo anche lo spirito della

nostra appartenenza al Governo, la materia delle riforme e della legge elettorale dev'essere messa a disposizione dell'intero emiciclo e di tutte le forze politiche e si deve compiere ogni sforzo affinché possa essere comprensiva. Questo vale evidentemente anche nell'occasione attuale.

Concludo con una notazione che prescinde dal fatto personale e che recupera un elemento del dibattito: ritengo che la collega De Petris abbia ragione nel dire che un libero dibattito in Parlamento non può essere vincolato da patti esterni, altrimenti non è tale. Come tutti i membri della maggioranza, ho ricevuto ieri una lettera dalla quale inequivocabilmente si coglie la volontà di superare lo schematismo di un patto esterno. Credo che questa sia un'occasione che debba cogliere la maggioranza, ma sarebbe un errore se non la cogliesse anche l'opposizione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Luigi Marino e Russo)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi fa piacere che questa mattinata sia dedicata fondamentalmente ad una proposta che in più di un'occasione avevamo cercato di avanzare sia nella Conferenza dei Capigruppo sia in Aula.

Il senatore Chiti ha individuato alcuni punti che mi sembrano assolutamente esaustivi rispetto ai temi che dovrebbero essere oggetto del nostro dibattito più puntuale e più preciso e che desidero ricordare: modalità dell'elezione del Senato; numero dei deputati; immunità; platea di elezione del Presidente della Repubblica; *referendum* e ripartizione più puntuale e più precisa delle competenze tra Stato e Regioni. Il senatore Mauro - a mio avviso - ha indicato anche la strada.

Presidente, se adesso ci riunissimo in Conferenza dei Capigruppo, dovremmo dare una versione tecnica delle modalità con le quali cominciare il percorso indicato dal senatore Chiti. Ho, però, l'impressione che la sola modalità tecnica non possa risolvere il problema, ma ci sia bisogno anche di una volontà politica che consenta a quest'Aula di incamminarsi su un percorso di analisi più preciso e puntuale sugli argomenti che ha appena evocato, nell'ambito del quale la decisione deve essere politica, nella disponibilità dei Gruppi.

Le due ore di tempo, immaginate quindi, potrebbero consentire a tutti i Gruppi di enucleare gli argomenti e, quindi, di rinunciare fondamentalmente a migliaia di emendamenti ostruzionistici che non ci consentirebbero di approfondire il ragionamento.

Una volta verificata la disponibilità dei Gruppi ad attivare questo percorso, a quel punto, in un patto costituente e costruttivo - come l'ha definito giustamente il senatore Mauro -, varrebbe la pena di riunire la Conferenza dei Gruppi che, in quel momento, anche in base a ciò che è rimasto sul tavolo - sarebbero, però, rimasti tutti gli argomenti centrali e non ci sarebbero più gli emendamenti inutili ed inutilizzabili alla finalità che ho appena enunciato - potrebbe capire e verificare il percorso dal punto di vista delle presenze in Aula.

Mi sembra di cogliere sostanzialmente questa disponibilità. Anche il Capogruppo del Movimento 5 Stelle ha detto che sin dall'inizio loro ritenevano che 200 erano realmente i loro emendamenti e che su quelli avrebbero voluto concentrarsi. Non ho studiato in maniera approfondita i tre tomi che li contengono per sapere esattamente a quali argomenti si riferissero quei 200 emendamenti, ma suppongo si riferiscano a tutti i punti più importanti che sono nella nostra analisi e nel percorso costituente.

Quindi, Presidente, direi che in questo momento, in questa sede, vada raccolta la disponibilità politica dei Gruppi ad attivare questo percorso, come risultava chiaro nell'intervento del senatore Chiti, ma meno chiaro negli interventi svolti successivamente. Una volta raccolta detta disponibilità, penso valga la pena riunire la Conferenza dei Capigruppo, nella quale tutti i colleghi possano capire ed immaginare quale possa essere il percorso da intraprendere. Probabilmente in queste due ore fondamentale è il lavoro dei relatori perché, loro sì, sono nelle condizioni di immaginare quali debbono essere i limiti e il recinto all'interno del quale formalizzare il ragionamento da esplicitare in quest'Aula.

Il combinato disposto, quindi, della disponibilità dei Gruppi e del lavoro dei relatori potrebbe portare

all'interno della Conferenza dei Capigruppo quell'argomento centrale, quel percorso reale di analisi di questo patto costituente che cerchiamo di formalizzare in Aula.

Non vedo - ho concluso, Presidente - quali altre strade si possano perseguire nell'ambito di una pagina che immagino, e mi auguro, sia chiara e non ipocrita, perché a questo punto vale la pena che tutti i Gruppi rientrino, si dichiarino e chiariscano quali siano le proprie aree di disponibilità. Se vogliamo infatti continuare ad esaminare gli emendamenti, nel modo in cui è stato fatto sino ad oggi, checché si sostenga che non ci siano emendamenti burla, ma alcuni lo sono, non vale la pena veramente di proseguire su questo percorso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Per gli emendamenti burla, dal momento che sono stati in questa sede più volte richiamati, vorrei ricordare che è stata dichiarata la loro inammissibilità, in quanto formulati *ioci causa,* nella seduta di mercoledì 23 luglio 2014. Dico questo per fare precisione.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, perché il senatore Zanda interviene due volte?

PRESIDENTE. In qualità di Capogruppo, al senatore Zanda spetta la possibilità di intervenire sull'ordine dei lavori. Può intervenire anche lei, se lo richiede.

PETROCELLI *(M5S)*. Non è questo il problema.

Il problema è un altro!

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, lei forse non si è reso conto che è maturata una nuova proposta di calendario, sulla quale è possibile intervenire nuovamente. Non penso che sia questo il punto.

Ha pertanto facoltà di intervenire il senatore Zanda.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, l'intervento del senatore Chiti partiva da premesse e da preoccupazioni molto chiare e giungeva a conclusioni molto chiare, che noi abbiamo ascoltato con rispetto e alle quali abbiamo dato anche delle aperture, che l'Aula ha potuto ascoltare.

Mi sembra, dal dibattito che si è svolto, che le condizioni indicate dal senatore Chiti per una soluzione che - devo dirlo - a me sembrava molto proficua e che avrebbe potuto dare dei risultati molto utili al nostro dibattito, però non ci siano.

Noi abbiamo conosciuto la posizione di tutti i Gruppi e abbiamo sentito la conferma degli emendamenti presentati, da parte dei Gruppi che hanno presentato un numero che io considero ragionevole di emendamenti, ma abbiamo anche ascoltato interventi di chi di emendamenti ne ha presentati circa 7.000 e che non ha dichiarato di volerne ridurre il numero.

Pertanto, in questo momento noi siamo ancora davanti a una discussione che vede quasi 8.000 emendamenti in campo. A questo punto, francamente, io non vedo quale siano le ragioni, né di una sospensione né di una nuova conferenza dei Capigruppo che riordini i nostri lavori davanti a una decisione chiara da parte dei Gruppi e ad una espressa volontà di proseguire secondo un ritmo e una modalità che, francamente, io non comprendo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Quindi, signor Presidente, io chiedo che i nostri lavori riprendano come da calendario. Ieri pomeriggio lei presiedeva la Conferenza dei Capigruppo e certamente ricorderà la mia contrarietà alla sospensione dei lavori al termine del voto di fiducia su altro provvedimento. Ciò nonostante, proprio raccogliendo la richiesta di lasciare tempo al lavoro preparatorio, io non ho votato contro il calendario e abbiamo avuto ieri sera molte ore per lavorare.

Mi sembra che oggi ci sia stata la possibilità di dare una svolta al nostro dibattito e ai nostri lavori e che però questa opportunità non venga colta.

Le chiedo, dunque, signor Presidente che si continui a lavorare secondo il calendario che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io propongo invece di farla la Conferenza dei Capigruppo, come proposto dal senatore Mauro, perché io non ho sentito dire da nessuno, contrariamente al senatore Zanda, che non avrebbe mai ritirato gli emendamenti. Io ho sentito dire invece da tutti che si vuole ragionare con il Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

E per questo, a questo punto, io le chiedo ufficialmente, signor Presidente, di dare la parola al ministro Boschi, in modo che ella possa dirci se è disponibile a ragionare. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

Signor Ministro, dica solo tre parole, "sì, sono disponibile", oppure dica "no, non sono disponibile". Non chiediamo tanto, soltanto di poter sentire dalla voce del Governo se è possibile o meno discutere. È questo che stiamo chiedendo in questo momento, ministro Boschi, la sua parola, la possibilità di poterla sentire in Aula e sentirle dire, davanti a tutti, se possiamo sederci al tavolo e discutere oppure non possiamo farlo.

Senatore Zanda, è questo il nocciolo. Il Governo è disponibile a trattare le proposte concrete, o non è disponibile? Perché se è disponibile, ragioniamo; se non è disponibile, andiamo avanti. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, io penso che ci si debba sempre ascoltare quando si parla in quest'Aula. Per quanto ci riguarda, io credo di essere stata molto chiara, proprio nello spirito di quello che ha detto il presidente Chiti. Ho richiamato non a caso la sua espressione sulle mediazioni alte, per dire che evidentemente noi non siamo qui perché vogliamo semplicemente conquistarci qualche giorno in più e arrivare a settembre, ma perché - come anche lei, presidente Zanda, ha ricordato - siamo di fronte ad una riforma costituzionale ed è l'interesse del Paese quello che perseguiamo. Quindi riteniamo che il merito significhi affrontare ed avere la disponibilità non di tre ore di discussione in più sul Senato elettivo o sul *referendum*, ma a perseguire la possibilità di modifiche che siano il frutto di questa dialettica parlamentare. Per questo motivo penso che invece la riunione dei Capigruppo sia utile, anche per avere la possibilità di capire - il Governo, rispettoso del dibattito parlamentare, non interviene - se davvero ci può essere l'intenzione di una mediazione alta. Quando si parla di mediazione alta, ciò significa che ci si muove dalle proprie posizioni e si fa veramente un lavoro nel merito che possa portare a dei risultati apprezzabili per tutti quanti.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, per essere ancora più chiari e dare un contributo fattivo in questa fase, anche noi abbiamo presentato circa 1.000 emendamenti e non abbiamo proferito la dichiarazione, come diceva la senatrice De Petris di non volerli ritirare. Anzi, io ebbi a dire la settimana scorsa che, laddove ci fosse stata una disponibilità del Governo a discutere sui punti salienti della questione, io, che sono firmatario di ben 200 emendamenti (non finalizzati all'ostruzionismo), sarei stato disponibile a ritirarli. Volevo chiarire quindi questa posizione.

Ma, al di là degli infingimenti e delle alate parole che ho poc'anzi ascoltato, c'è da fare un discorso che mi permetterei di definire di chiarezza, altrimenti corriamo il rischio di girare intorno al problema vero. Condivido anzitutto l'esortazione del senatore Centinaio che il Ministro dia un segno di vita e quindi proferisca una qualche parola in quest'Aula, dicendo all'Aula stessa se c'è questa disponibilità. Altrimenti facciamo la fine di Diogene che, com'è noto, abituato a non ottenere risposta, parlava con le statue. Noi invece vorremmo avere un segno di presenza e un segno di attiva partecipazione del Governo.

Vorrei dire una cosa che per me è dirimente. Sandro Pertini, nel suo intervento quando fu eletto Presidente della Repubblica, ebbe a dire una cosa, che io consegno al ministro Boschi. Egli disse testualmente: «Ma se a me, socialista da sempre, offrissero la più radicale delle riforme sociali a prezzo della libertà, io la rifiuterei, perché la libertà non può mai essere barattata». *(Applausi dai*

Gruppi GAL, M5S e LN-Aut).

Noi in quest'Aula desideriamo il Senato elettivo. Se c'è questa disponibilità da parte del Governo, andiamo avanti, altrimenti portiamo qua l'ombrellone e ci passiamo tutta l'estate. *(Applausi dal Gruppo GAL).* Anche perché, signor Ministro, il problema non è il nostro: il problema è del presidente Renzi, che finalmente deve cominciare a lavorare anche in agosto. *(Applausi dai Gruppi GAL e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di intervenire i relatori ai disegni di legge di riforma costituzionale.

Ha facoltà di parlare la senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente e colleghi, in qualità di relatrice, vorrei informare l'Aula e tutti i Gruppi parlamentari (che ovviamente già lo sanno per gli incontri, i colloqui e gli scambi che abbiamo avuto in queste settimane) che i relatori hanno continuato a lavorare (sia pure, come ovvio, in un'atmosfera che era quella particolare e poco ospitale per il confronto con l'ostruzionismo) per sviluppare anzitutto gli approfondimenti sui punti che sono stati oggetto delle repliche mie e del senatore Calderoli, per individuare, nel gran numero di emendamenti affastellati, il cuore delle questioni che venivano poste.

È ovvio che è un lavoro che disagevolmente (in maniera quindi poco produttiva) si fa quando 7.800 emendamenti gravano sul lavoro parlamentare ed è ovvio che, se si riconducesse - lasciatemi usare questo termine - non certo a spirito costituente (non voglio manco pronunciare questa parola), ma a razionalità democratica il nostro lavoro, così come è stato auspicato dal presidente Chiti, questo lavoro di approfondimento sulle questioni maggiormente avvertite nel dibattito da parte dei diversi Gruppi potrebbe essere fatto proficuamente per tutti. Torneremmo, insomma, a fare il nostro lavoro.

In questo senso, se la Conferenza dei Capigruppo si orientasse nel senso di raccogliere alcune suggestioni positive che oggi sono venute in questo giro di opinioni, chiederemmo di avere uno spazio per poter coltivare questi approfondimenti. Tra l'altro - lo dico ai colleghi della Commissione - ci sono questioni molto sentite e molto evocate nel dibattito, come quelle che riguardano gli strumenti della democrazia diretta, che, durante l'indagine conoscitiva, non hanno avuto un vero approfondimento, perché ci siamo maggiormente dedicati ad altri aspetti della riforma. Se avessimo anche pochissimo spazio, potremmo chiamare degli esperti ad approfondire le questioni che hanno anche diviso le posizioni delle forze politiche durante la discussione. Questo è il nostro atteggiamento, ovviamente un atteggiamento tutto positivo.

Vorrei aggiungere un'altra notazione. Se davvero riuscissimo - la Conferenza dei Capigruppo in questo caso sarà essenziale - a riacquistare la possibilità di lavorare fisiologicamente, potremmo anche affermare un altro tipo di principio che a me - ma credo anche a tutti i colleghi che sono in quest'Aula - sta molto a cuore: eventuali modifiche al testo della Commissione (perché di questo stiamo discutendo ormai, collega Petrocelli: non del testo originario, ma del testo della Commissione) potrebbero maturare qui, non solo per un fatto simbolico, ma direi anche per un fatto squisitamente politico: il Senato che riforma sé stesso, al di là della portata della riforma, ha un valore politico assai significativo. Il Senato è assolutamente in grado di riformare sé stesso e di farlo bene e approfonditamente, con coraggio e generosità. Sarebbe quindi giusto che la riforma assumesse, proprio qui in Senato, la sua maggiore compiutezza. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calderoli.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi riconosco completamente nelle parole della collega, correlatrice Finocchiaro.

I relatori sono stati - forse testardamente - gli unici a credere che si dovesse continuare comunque il lavoro che abbiamo fatto in Commissione e, nonostante tutto, anche nelle fasi successive.

In Commissione è stata fatta una notevole modifica del testo di partenza. Qualcuno si è chiesto perché io abbia dato il mio contributo in Commissione. È semplicissimo: non poteva essere fatto diversamente perché, a fronte della sostituzione di alcuni membri della Commissione e cambiando la composizione della maggioranza, i numeri erano quelli e qualunque altra cosa poteva essere cambiata solo in Assemblea, e siamo qui per proseguire quel percorso di cambiamento.

Però, signor Presidente, mi lasci dire che deve esserci non dico uno spirito costituente, ma uno spirito di disponibilità da parte di tutti, soprattutto da parte del Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Rossi)*, perché sono stanco di lavorare, di tessere - come si suol dire - la tela di giorno, trovandomi d'accordo con la correlatrice, con esponenti del Governo, con i tecnici, con l'80 per cento delle forze politiche rispetto ad una determinata modifica, e poi trovarmi di fronte al «no» del Governo che non vuole. No, non funziona così. Va bene, c'è la proposta del Governo che è una cosa legittima rispetto ad un punto di partenza, ma rispetto alle altre modifiche deve essere l'Assemblea a deciderle.

Credo che il Governo bene farebbe a rimettersi al parere dell'Assemblea e a quello dei relatori. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e SCpI)*.

Per questo chiedo e credo sia assolutamente utile convocare la Capigruppo, ma a due condizioni. In primo luogo che i relatori abbiano i tempi per poter lavorare veramente, come già richiesto dalla presidente Finocchiaro, e in secondo luogo che i tavoli che si apriranno siano veri. Non si può dire semplicemente se il parere del Governo è conforme o meno. Le cose vanno spiegate perché, se posso accogliere l'architrave dell'elezione indiretta - non mi sono mai fasciato la testa, è un modo diverso di pensarla per cui posso scegliere per l'una o per l'altra soluzione e posso anche convincermi di una cosa o dell'altra -, quando si discute di tutti gli altri particolari con 161 persone che la pensano in maniera diversa, anche se sbagliano, questa è la democrazia e non si può dire un «sì» o un «no» che blocca completamente tutto *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quindi, se vogliamo proseguire seriamente, facciamo il punto della situazione. Credo che in quell'occasione, senatore Zanda, ci potrà essere la disponibilità o meno rispetto al ritiro di una serie numerosa di emendamenti e ciascuna forza politica si assumerà le sue responsabilità, ma a fronte di risposte del Governo che a questo punto non possono più non venire. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, credo sia doveroso un intervento del Governo, non tanto perché sollecitato, quanto per ripristinare anche la realtà dei fatti e del percorso che ci ha visto lavorare insieme, Governo e Senato, in questi quattro mesi.

Credo che l'atteggiamento che ha avuto il Governo nei tre mesi e mezzo di lavori in Commissione, in cui abbiamo avuto modo di lavorare al fianco dei due relatori e dei membri della Commissione, e le modifiche, anche sostanziose, apportate al testo iniziale del Governo dal lavoro operato in quella sede siano la prova provata della disponibilità del Governo a trovare dei punti di incontro.

Ricordo a tutti noi che i lavori in Commissione hanno visto non soltanto un ruolo attivo del Governo, ma anche un parere favorevole del Governo agli emendamenti dei relatori e agli emendamenti che abbiamo condiviso in Commissione. Non c'è mai stata una contrapposizione tra Governo e relatori o tra Governo e maggioranza ampia, oltre quella di Governo, che ha sostenuto i lavori in Commissione e che ha portato ad un testo approvato in quella sede con una maggioranza così estesa.

Oggi non si tratta di discutere semplicemente i «sì» e i «no» del Governo, ma i «sì» e i «no» di una maggioranza che ha votato quel testo in Commissione. Quindi, non è più semplicemente il testo base del Governo.

Posso ribadire in questa sede quello che già più volte ho avuto occasione di dire, anche in sede di Capigruppo, quindi alla presenza del senatore Centinaio e della senatrice De Petris, che oggi richiamavano un intervento in quest'Aula. Volentieri ribadisco quanto già affermato anche in quelle sedi.

Il Governo, come sempre, ha la disponibilità a trovare ulteriori punti d'incontro anche nel lavoro che affronterà l'Aula nei prossimi giorni e punti di apertura e mediazione, come sempre è stato fatto anche in collaborazione con i relatori.

Il Governo non può sottostare ad un ricatto per così dire ostruzionista. Per questo avevo visto favorevolmente la proposta avanzata dal senatore Chiti, una proposta interessante, che andava

nell'ottica di calendarizzare in modo diverso i nostri lavori per consentirci di concentrarci sui punti ritenuti nodali ed essenziali e affrontare su quelli il dibattito in Aula con i tempi giusti e con la possibilità di trovare punti di incontro.

Probabilmente non su tutto sarà possibile trovare un punto d'incontro tra maggioranza e opposizione, quindi non si tratta solo del Governo e del Senato, ma della maggioranza e dell'opposizione.

Come avviene per qualsiasi provvedimento e come avviene nel gioco democratico, ci sono una maggioranza e una opposizione che cercano punti di convergenza, dopo di che non è pensabile e non esiste in alcun Paese democratico che sia una minoranza in Parlamento che afferma le proprie ragioni a scapito della maggioranza. Questo avviene normalmente e avverrà anche in questo caso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, se non ci sono altri interventi, convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. Poi sarà presa una decisione in relazione all'eventuale sospensione, anche per organizzare il prosieguo dei lavori.

La seduta è sospesa e riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,11, è ripresa alle ore 12,14).

La seduta è ripresa.

Comunico che la seduta è sospesa fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 12,14, è ripresa alle ore 15,05).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del***

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 15,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281,

1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di giovedì 24 luglio sono proseguite le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo solo per chiederle cortesemente - anche se per via deduttiva lo si comprende - se, a beneficio del Resoconto d'Aula, può dare notizia in ordine all'esito della Conferenza dei Capigruppo, riunione per la quale oggi ci siamo fermati a lungo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore D'Ambrosio Lettieri.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Solo per questo glielo chiedo, per dare continuità ad un dibattito, anche particolarmente complesso e delicato, che si è sviluppato nella seconda parte della seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Devo comunicare con rammarico che sia la Conferenza dei Capigruppo sia la sospensione che ne è seguita hanno dato esito negativo, per cui stiamo riprendendo le votazioni.

Era corretto che lo precisassi, la ringrazio.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire per avanzare una richiesta simile a quella del collega che mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Va bene.

VOLPI *(LN-Aut)*. Mi permetta però di osservare che ogni Capogruppo probabilmente avrà una propria versione di quello che lei ha definito un esito negativo, perché la Conferenza dei Capigruppo non ha un esito positivo o negativo, in essa si verifica una situazione più generale: le chiederei quindi di riferire in modo sintetico.

Non è per fare polemica, ma mi sembra molto importante avere un'opinione obiettiva, che credo solo lei in questo caso possa darci, circa le proposte avanzate riguardo ad operare alcuni passaggi propedeutici per capire le agibilità delle proposte stesse, che mi sembravano specifiche, seppur diverse.

Le chiederei dunque di darci una sua versione, essendo lei Presidente di tutti i senatori.

PRESIDENTE. La ringrazio per avermi investito di questo compito, senatore Volpi, ma la conclusione dà la sintesi di come tutti i tentativi di mediazione ed anche di sospensione siano stati vani. Ritengo di aver fatto tutto il possibile per favorire al massimo qualsiasi soluzione possibile, però devo prendere atto con rammarico che dobbiamo riprendere le votazioni. Grazie. *(Applausi dei senatori Crosio e Volpi)*.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Il voto elettronico era già stato richiesto per tutto l'articolo 1, questa verifica dell'appoggio rinnova pertanto la richiesta già avanzata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Capi I».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1 e gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «da 1 a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.5 e gli emendamenti da 1.6 a 1.27.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.29 per chiarezza delle votazioni.

Poiché l'emendamento contiene materie molto diverse tra loro, proponiamo che sia votato per parti separate secondo la seguente separazione. La prima parte da mettere in votazione è quella dall'alinea: «*Sostituire il Capo I con il seguente*» fino a tutto il primo periodo, che si conclude con le parole: «sono eletti a suffragio universale e diretto». La seconda parte dalle parole: «Le leggi elettorali» fino a fine periodo. La terza parte i commi 2, 3, 4 e 5.

Inoltre, Presidente, per chiarezza delle votazioni e per evitare votazioni ripetute sui medesimi temi, poiché il primo periodo della seconda parte, quello riferito all'equilibrio di genere, «Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere», è relativo a materia trattata anche in altri emendamenti, su alcuni dei quali i relatori, nell'espressione dei pareri, e in particolare sull'emendamento 1.1713 (testo 2), della senatrice Fedeli ed altri, e sui successivi 1.0.24, 1.025 e 1.0.26, hanno dichiarato il loro parere favorevole in una riformulazione proposta all'Aula, chiediamo che la parte relativa per l'appunto all'introduzione di norme che garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere sia votata per prima.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, perlomeno da quella che è stata l'illustrazione fatta dalla senatrice Ghedini, credo che la sua proposta non possa stare in piedi.

Infatti, se uno fa votare la prima parte, che va da: «*Sostituire il Capo I*» fino alla parola: «diretto», mi chiedo da cosa venga retto il periodo successivo, perché l'*incipit* è «*Sostituire il Capo I con il seguente*». Se dovesse essere respinto questo, il periodo successivo si trova in mezzo al mare, nel senso che non sappiamo che cosa andiamo a sostituire, ad aggiungere, a mettere, a modificare. Pertanto, l'*incipit* della sostituzione deve per forza di cose rimanere; in caso contrario, verrebbe trasformato un emendamento diverso rispetto a quello che è lo spirito con cui è stato presentato.

PRESIDENTE. Innanzitutto dobbiamo decidere sulla richiesta avanzata dalla senatrice Ghedini, tenendo presente che, per una parte, entrambi i relatori hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 1.713 (testo 2).

CALDEROLI, *relatore*. Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE. Il problema è sulla richiesta di voto per parti separate innanzitutto, sulla quale vorrei chiedere...

CALDEROLI, *relatore*. Mi scusi, Presidente, io non sto dicendo che sono favorevole o contrario alla votazione per parti separate.

Ho detto che la votazione per parti separate, così come proposta dalla senatrice Ghedini, va a cassare l'*incipit* dell'emendamento, per cui la seconda parte da sola non può vivere.

Quindi, credo che la corretta divisione sia quella che inizia dalle parole: «*Sostituire il Capo I*» fino alla parola «diretto», per poi proseguire con ««Le leggi elettorali» e via dicendo.

Rispetto al secondo quesito posto dalla senatrice Ghedini, il fatto di votare il periodo «Le leggi elettorali garantiscono il rispetto e l'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche», quand'anche fosse bocciato, non precluderebbe l'emendamento su cui noi abbiamo espresso un voto favorevole.

In merito al diverso ordine delle votazioni, richiamandosi all'articolo 102, comma 4, l'inversione dell'ordine è sempre nella disponibilità del Presidente. La prassi non ha mai visto una inversione con riferimento ad un disegno di legge costituzionale. Non abbiamo una precisa previsione nel nostro Regolamento ma, per analogia con quanto previsto nel Regolamento della Camera dei deputati, all'articolo 85-*bis*, con richiamo all'articolo 85, si dice specificatamente che questa potestà del Presidente di inversione non è consentita nel caso di disegno di legge costituzionale. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Sì però questa norma non esiste nel Regolamento del Senato.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, penso che la richiesta avanzata dalla senatrice Ghedini di una votazione anticipata dell'emendamento dei relatori sia opportuna per il rilievo politico della questione, per il fatto che convergiamo su un testo sul quale i relatori, riformulando emendamenti parlamentari, si sono già pronunciati riformulando appunto il loro emendamento e perché altrimenti rischieremmo, non dal punto di vista procedurale - lì ha ragione il senatore Calderoli - ma dal punto di vista politico - è una delle considerazioni che ai fini della chiarezza delle votazioni e dell'orientamento dell'Aula può essere quindi adottata - nel segreto dell'urna di travolgere insieme ad un principio anche l'altro.

PRESIDENTE. Poiché il tema proposto dalla senatrice Ghedini è un richiamo all'ordine delle votazioni, su questo invito a prendere la parola ed eventualmente a sottoporre, in relazione a quello che viene detto, al voto dell'Aula questa anticipazione sull'ordine delle votazioni.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, credo che le argomentazioni portate dal senatore Calderoli siano assolutamente legittime.

PRESIDENTE. La prego di trattare innanzitutto il primo argomento, cioè quello del richiamo sull'ordine delle votazioni.

CRIMI *(M5S)*. No, il secondo argomento...

PRESIDENTE. No, dobbiamo andare per ordine. Il richiamo sull'ordine delle votazioni.

CRIMI *(M5S)*. Se la senatrice Ghedini ha sbagliato e prima ha parlato di votare per parti separate e poi ha introdotto l'inversione dell'ordine delle votazioni è un suo problema, perché il primo problema che ha posto è stato quello di votare per parti separate quest'emendamento; votandolo per parti separate verrebbe scorporata una parte che non si regge da sola. Dopodiché è venuta fuori la questione dell'altro emendamento 1.1713 (testo 2).

Non prendiamoci in giro, signor Presidente, glielo chiedo cortesemente. È da un anno e mezzo che siamo qua e ormai non siamo più i pivellini del primo giorno. Non prendiamoci in giro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Sappiamo qual è lo scopo di questa procedura e di questa manovra. Lo scopo è vietare il voto segreto su quest'emendamento, il Senato elettivo *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e della senatrice De Petris)*, per il quale si sa che sia in Forza Italia che nel Nuovo Centrodestra che nel Partito Democratico ci sono tanti mal di pancia *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut. Commenti dal Gruppo PD)*. Quindi, la senatrice Ghedini deve dire con chiarezza: voglio evitare che nel mio partito non si faccia il voto con la disciplina di partito e non si voti invece secondo libertà sul Senato elettivo,

perché questo è l'ordine impartito dal Governo. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. È questo quello che stiamo facendo. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Sono prove tecniche di dittatura! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e della senatrice De Petris. Commenti dal Gruppo PD)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, richiamo tutti - e mi rivolgo alla senatrice Ghedini - ad evitare forzature che io ritengo assolutamente inappropriate in primo luogo perché ha prima introdotto il fatto di votare per parti separate, e non si può pensare artificiosamente di separare il primo comma, di dividerlo e spezzettarlo per poter votare i singoli aggettivi.

In secondo luogo, l'aver introdotto secondariamente la questione di anticipare addirittura - e quindi di invertire l'ordine delle votazioni - il voto sull'emendamento 1.1713 nella formulazione proposta dai relatori lo trovo assolutamente incredibile.

Allora dite subito che volete immediatamente anticipare il voto finale di tutto il testo e facciamo prima. Che modalità è questa di andare avanti, se addirittura si pone la questione di un emendamento dei relatori che si trova al 750º posto? E questo dal nostro punto di vista, perché dal punto di vista dell'ordine delle votazioni è - a mio e a nostro avviso - assolutamente inaccettabile.

La senatrice Ghedini e gli altri devono capire che non si affrontano i nodi politici coartando ancora una volta la volontà del Senato e dei singoli senatori, impedendo loro alla fine, con quello che rischia di essere semplicemente un artifizio e un trucco, di potersi esprimere liberamente.

Io voglio sapere una cosa: questo Senato, i singoli senatori hanno il diritto o no di esprimersi liberamente sui nodi che sono all'attenzione di tutti?

Fino ad ora abbiamo fatto pochissime votazioni, e in questo momento ne è in corso una estremamente importante: Presidente, non possiamo tollerare che si metta in discussione la possibilità di seguire un ordine - che non è certamente quello che è stato dato, ma l'ordine di presentazione degli emendamenti - per fare operazioni che impediscono di fatto la possibilità di libera espressione dei senatori. Questo, Presidente, è assolutamente inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e LN-Aut)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ci accingiamo a procedere al primo voto segreto. Le chiedo, prima di iniziare il mio intervento, di confermarmi se l'emendamento 1.29 è uno di quelli per cui è stato ammesso il voto segreto. È corretto?

PRESIDENTE. È uno degli emendamenti che riguarda il voto segreto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. È ammesso quindi il voto segreto su questo emendamento? Glielo chiedo.

PRESIDENTE. Sì.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Quindi l'emendamento 1.29 sarà il primo a voto segreto.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, la invito, come ho fatto con i suoi colleghi senatori, ad indicare alla Presidenza il suo parere sul richiamo all'ordine delle votazioni sull'emendamento 1.1713 (testo 2).

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, toglierò poco tempo a lei e ai colleghi per dire che l'indicazione degli emendamenti ammessi a voto segreto da parte della Presidenza rispetta quanto chiesto, proposto e previsto dal nostro Regolamento e quanto sancito all'interno della Costituzione con riferimento all'insindacabilità del voto dei singoli senatori e parlamentari.

È chiaro che è suo compito, Presidente, rappresentare anche questo nostro diritto ed è altrettanto chiaro che il metodo che sta palesandosi, al contrario, renderà responsabili del voto che verrà dato i singoli senatori, che evidentemente ne saranno chiamati a rispondere. Purtroppo, Presidente - lo abbiamo visto quando sono stati sostituiti i senatori in Commissione - oggi sappiamo che chi prenderà posizione rispetto a questo emendamento subirà da parte del proprio Gruppo - quello del Partito Democratico in questo caso, e non voglio dire che il senatore Zanda abbia già il quadernetto per prendere nota - il peso politico della sua decisione e sappiamo che questo certamente avverrà.

Le chiedo, Presidente, di tutelare i senatori, ricordando che il diritto di voto segreto in questo caso è lo stesso che hanno i cittadini nel momento in cui fanno la croce quando vanno a votare per le elezioni. È una libertà e garantisce in questo caso la nostra democrazia rispetto a delle azioni che possono invece comprimere la volontà dei singoli senatori. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Mussini)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, faccio appello alla sua alta funzione per accogliere la richiesta della collega Ghedini, che ha già ricevuto la condivisione della relatrice Finocchiaro.

Credo che la cosa peggiore nel lavoro parlamentare sia il formalismo e credo che ancor più, nel voto di una legge costituzionale, l'Assemblea debba essere posta nella condizione di scelte chiare. I singoli periodi dell'emendamento corrispondono a diverse tematiche e la stessa richiesta di anticipo proposta dalla senatrice Ghedini consente all'Assemblea di apprezzare il parametro di genere nelle leggi elettorali, separandolo da quello delle minoranze linguistiche non meglio definite.

Lo stesso voto segreto deve limitarsi alla sola materia - e solo se la materia è ritenuta sensibile a questo proposito - costituendo esso un'eccezione che non può, attraverso meccanismi formali, estendersi ad altri profili e ad altri contenuti, per i quali è bene che l'Assemblea si esprima trasparentemente ed è bene che i cittadini conoscano a questo proposito il comportamento di ciascun senatore.

La prego, quindi, di metterci nella condizione di votare separatamente i singoli argomenti, peraltro secondo il criterio di voto segreto che ha indicato. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, sull'anticipo per ora ho enucleato l'argomento. Le ho chiesto di intervenire sull'anticipo dell'emendamento nell'ordine di votazione, richiesto dalla senatrice Ghedini. Volevo il suo parere su questo, senatore Sacconi: sul richiamo all'ordine delle votazioni dell'emendamento 1.1713 su cui entrambi i relatori hanno espresso parere favorevole, richiedendo una riformulazione che è stata presentata come da loro richiesta.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, ho iniziato affermando che condividevo la proposta della senatrice Ghedini.

PRESIDENTE. Grazie, senatore. *(La senatrice Bisinella fa cenno di voler intervenire)*.

Senatrice, per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Candiani.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, la senatrice Ghedini ha formulato tre richieste, che mi sembrano siano tutte e tre da sostenere, ai sensi del nostro Regolamento e anche di un minimo di logica parlamentare.

La prima questione che la senatrice Ghedini ha sollevato è quella della votazione per parti separate. L'emendamento 1.29 è particolarmente complesso: in esso sono previste regolamentazioni per materie totalmente diverse e indipendenti tra loro, che vanno giudicate indipendentemente l'una dall'altra. Confezionare un emendamento in questo modo, accostando materie diverse, costringe al voto separato, lo rende, a mio avviso, obbligatorio.

La seconda questione riguarda il voto segreto, che è stato richiesto per la parte dell'emendamento che regolamenta le garanzie per le minoranze linguistiche. Chiunque, esaminando il testo dell'emendamento, può constatare come si tratti di una disciplina assolutamente marginale rispetto al resto dell'emendamento, che riguarda tutt'altre questioni, di portata molto diversa e, a mio parere, molto più vasta. La parte che deve essere sottoposta al voto segreto è soltanto quella che per Regolamento può esserlo, se la Presidenza del Senato lo ritiene opportuno e necessario.

Riguardo, poi, alla questione del rispetto dell'equilibrio di genere, francamente mi sembra assolutamente normale - fa parte della prassi del Senato - che in questi casi, esistendo altri emendamenti, essendoci stata già un'espressione di parere da parte dei relatori ed essendo, quindi,

possibile arrivare ad una disciplina completa e definitiva di una materia, venga seguito questo criterio. Se, come giustamente rileva il senatore Calderoli, questo dovesse imporre un lavoro di coordinamento (perché altrimenti le varie parti non si reggerebbero da sole), credo rientri tra le funzioni della Presidenza operare tale lavoro in modo che ciascuna delle parti - votata quando deve essere votata - possa stare in piedi e avere un suo significato. Credo, tra l'altro, che sia un lavoro non difficile di redazione. *(Commenti del senatore Crimi)*.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla votazione della richiesta di anticipo nell'ordine di votazione dell'emendamento 1.1713 (testo 2).

CRIMI *(M5S)*. Il Regolamento e la Costituzione, signor Presidente!

PRESIDENTE. L'anticipo riguarda l'emendamento 1.1713 (testo 2), risultante dalla riformulazione, richiesta da entrambi i relatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Il testo dell'emendamento così riformulato è il seguente: «Al capoverso "Art. 55", dopo il primo comma, inserire il seguente: "Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza"».

Metto ai voti la richiesta di anticipo nell'ordine di votazione dell'emendamento 1.1713 (testo 2).

Il Senato approva.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1713 (testo 2).

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, questa riformulazione è assolutamente fantasiosa, nel senso che avete preso un emendamento a caso e avete scritto quello che volevate. Diamo lettura di cosa c'è scritto, visto che l'emendamento è mio e posso anche accettare o meno la riformulazione, e forse Presidente me lo doveva chiedere prima....

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, l'emendamento su cui siamo è l'1.1713, prima firmataria Fedeli e altri senatori, ultima firmataria Spilabotte, di cui lei non è firmataria. Su questo emendamento c'è stato un invito al ritiro ed una proposta di riformulazione dei relatori Finocchiaro e Calderoli. È stato presentato, in base alla richiesta dei relatori e con l'accordo del Governo, per inserire la seguente formulazione: «Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza». Questo è l'emendamento che stiamo votando.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, se questo emendamento fosse stato rivolto solo e unicamente alla Camera dei deputati, era un conto, ma vorrei capire in che modo questa norma, anche così riformulata - vista la proposta dei relatori sul testo relativo alla composizione e alle modalità di elezione del Senato -, possa trovare applicazione per il nuovo Senato.

È noto a tutti, signor Presidente, che le leggi elettorali delle Regioni sono diverse l'una dall'altra. Vi sono leggi elettorali che prevedono la doppia preferenza, che già prevedono l'equilibrio di genere, ve ne sono altre che non lo prevedono, tant'è, caro Presidente, che attualmente abbiamo alcuni Consigli regionali, peraltro eletti da poco, dove la rappresentanza delle donne è ridotta ad una unità, o non esiste proprio.

Pertanto, o vi assumete la responsabilità di dire che verrà annullata la potestà legislativa delle Regioni in materia elettorale, per cui la legge elettorale sarà unica e uguale dappertutto e verrà fatta dal Parlamento, o vorrei capire come intendete dare applicazione a questa formulazione. Comprendo che dovevate fare "l'operazioncina" di anticipare questo emendamento, trovare una soluzione e bloccare quello precedente, ma vorrei onestamente comprendere, Presidente, andando al merito delle questioni,

come questa formulazione possa mai trovare applicazione.

Inoltre, poiché tra l'altro è uno dei punti che abbiamo discusso varie volte, vorrei sapere se si sta arrivando - i relatori possono dirlo e proporlo a quest'Aula - ad una ipotesi di decisione che annulla la potestà delle Regioni di legiferare in materia elettorale, per cui viene avocato al Parlamento il potere di emanare l'unica legge elettorale per le elezioni regionali; altrimenti stiamo votando una generica riaffermazione di principio che mai potrà avere piena applicazione nel tipo di Senato così come proposto. *(Applausi della senatrice Taverna)*.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice De Petris perché mi consente di spiegare qual è stato il ragionamento sulla base del quale il senatore Calderoli ed io abbiamo deciso di presentare questa riformulazione, che peraltro tiene presenti più emendamenti proposti dalle colleghe, e quindi quelli a prima firma Fedeli, a prima firma Maturani e da colleghi di altri Gruppi (adesso non ricordo con esattezza).

Proprio partendo dalle considerazioni della senatrice De Petris, con la quale abbiamo avuto anche una discussione, abbiamo tentato una formulazione che fa riferimento alle leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere. Abbiamo scelto il plurale proprio perché volevamo affermare questo principio una volta per tutte, piuttosto che tornare a ripeterlo nell'articolo 56, poi nel 57, nel 122 e quindi nella disciplina transitoria. Questo, sulla base di una considerazione: è pur vero che i sistemi elettorali delle Regioni sono diversi e quindi che a quelle dovremo fare riferimento nel momento in cui perseguiamo l'equilibrio di genere anche nella composizione del Senato, ma già l'articolo 122 vigente - ed è una previsione che rimane intatta nel testo che stiamo esaminando - prevede che sia una legge dello Stato a stabilire i principi fondamentali cui devono uniformarsi le leggi elettorali regionali.

Di conseguenza, con questo emendamento noi abbiamo inteso, appunto, stabilire tra i principi fondamentali che normalmente vengono previsti nella legge *ex* articolo 122 anche il principio del riequilibrio di genere, che in questo modo diventa uno dei principi fondamentali ai quali quindi, ribadito da legge dello Stato, le singole leggi elettorali e regionali dovranno uniformarsi.

Ha ragione la senatrice De Petris nel dire che tutto questo richiede un percorso e che è possibile che, stando alle leggi elettorali vigenti, la prima composizione del Senato, qualora venisse approvata questa riforma ed entrasse in vigore prima dell'adozione di nuove leggi elettorali, risulterebbe scompensata in quanto a rappresentanza di genere, ma è anche vero che con questa formulazione poniamo i presupposti affinché e nelle leggi elettorali regionali, e poi nelle elezioni che avranno luogo per i singoli Consigli regionali, il principio dell'equilibrio della rappresentanza di genere venga osservato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, denunciamo l'imbarazzo con cui ci troviamo ad affrontare subito una questione importante e fondamentale di principio ed anche politica, con una forzatura procedurale che ci viene imposta dal Gruppo di maggioranza del Partito Democratico che, nel chiedere lo "spacchettamento" dell'emendamento 1.29, rileva che quella parte dell'emendamento che fa riferimento all'equilibrio di genere vedeva superata la questione con una migliore formulazione in questo emendamento.

Per questa forzatura procedurale, ci troviamo quindi a doverci esprimere nel merito di una questione importante, politica, fortemente avvertita dai cittadini e dalla società dovendo subito argomentare nonostante fossimo contrari alla stessa forzatura messa in atto.

Trovo davvero poco democratico, da parte della senatrice Ghedini, aver costretto le opposizioni a dover con imbarazzo affrontare una questione che meritava di avere una giusta sede di approfondimento e di dibattito, nel momento opportuno e seguendo l'ordine cronologico di presentazione degli emendamenti, ordine che aveva una sua logica anche in riferimento alle parti

dell'articolo 1 che stiamo esaminando.

Detto questo, anche noi abbiamo sollevato come Gruppo la questione perché è vero che poi competerà alle singole leggi regionali regolamentare questo aspetto, però l'auspicio è che venga osservato un principio fondamentale unitario, che debba valere anche per le leggi elettorali regionali. Questo però non garantirà - e mi associo alle considerazioni della collega De Petris - che poi, nella modalità di composizione del nuovo Senato che si va a delineare, questo principio sarà osservato, perché il sistema di elezione viene indicato in linea di massima, ma poi spetterà a ogni singola legge regionale dover affrontare la questione. Quindi nulla risolve, ed è bene sottolinearlo.

Nel merito, condividiamo la riformulazione e quindi ci esprimiamo a favore della questione politica e del principio che viene affermato, con le riserve che abbiamo evidenziato e denunciando la forzatura che è stata messa in campo. *(Applausi del Gruppo LN-Aut)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rispetto alla norma che viene posta in votazione si è fatto riferimento all'articolo 122 della Costituzione sbagliando, perché è l'articolo 51, che fa parte della Parte I della Costituzione, che afferma il principio di promozione di tutte le azioni sulla parità di genere nelle cariche elettive. Nella Parte II ci sono solo norme di specificazione, quindi oggi non si va a stabilire un principio come se fosse una cosa nuova. Il vero principio costituzionale è fissato nella Parte I ed è la promozione di tutte le azioni positive dirette a garantire la parità tra uomo e donna nell'accesso a tutte le cariche elettive, comprese la Camera e il Senato.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come direbbe il presidente Azzollini, questo emendamento è ultroneo perché, come ha appena spiegato il senatore Caliendo, non serve a nulla. Ecco perché trovo spiacevole che si usi una questione come quella del genere che, come recita l'articolo 51, è già promosso dalla nostra Costituzione. Diverso sarebbe stato, collega Ghedini - e alla relatrice Finocchiaro sottopongo la stessa questione -, se nel testo i relatori avessero proposto all'Aula non la promozione, ma la garanzia del conseguimento della parità, rimandando ovviamente alle leggi elettorali di ciascuna delle Regioni che dovranno farsi carico di questa vera riforma del sistema della rappresentanza, quindi non quella che abbiamo finora discusso, ma quella che rende giustizia in questa società. *(Applausi dei senatori Battista e Pepe)*.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Signor Presidente, noi vogliamo stare alla sostanza del tema. Abbiamo sottoscritto convintamente questo emendamento e lo voteremo altrettanto convintamente. Ci piacerebbe che l'Assemblea una volta tanto, su questo tema come su tutti gli altri, si esprimesse con un sì o con un no in maniera convinta.

Abbiamo l'impressione che ci si stia un po' avviluppando su ragionamenti che non c'entrano assolutamente niente. Sulla parità di genere noi abbiamo sempre dimostrato una posizione estremamente cristallina. Stiamo riscrivendo una parte importante della nostra Costituzione e abbiamo piacere che nella Costituzione il principio sia enunciato chiaramente. Pertanto stiamo al concetto per quello che è e lasciamo da parte le polemiche sterili. Noi questo emendamento lo votiamo convintamente. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD)*.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, condividendo appieno il merito, chiedo se la formulazione sia quella più precisa possibile visto che si dice nella riformulazione «promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza», che, oltre a suonare male, è un po'

un linguaggio antiquato visto che in tutti gli interventi si è parlato di rappresentanza di genere. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Malan e Gatti)*. Mi chiedo se i relatori non vogliano riconsiderare di utilizzare questa espressione anziché l'espressione «donne e uomini». Mi rimetto a loro.

PRESIDENTE. C'è una riformulazione che è già stata accettata. Quindi votiamo questa.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, rispondendo all'eccezione sollevata dal collega Palermo mi sembrerebbe curioso mettere all'articolo 51 una dizione e usarne una diversa all'articolo 55; va bene che è una riforma, ma io manterrei un'identica dizione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1713 (testo 2), presentato dalla senatrice Fedeli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Quagliariello e Palma.)*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29, per il quale è stata chiesta la votazione per parti separate.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, prima abbiamo votato per eccesso di zelo la proposta di votare anticipatamente l'emendamento 1.1713 (testo 2) in base all'articolo 102, quarto comma, del Regolamento quando la decisione avrebbe dovuto prenderla lei senza chiedere all'Aula di esprimersi. Adesso c'è una votazione per parti separate...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calderoli, se la riprendo sul Regolamento, ma io mi sono avvalso dell'articolo 92 del Regolamento, non del 102.

CALDEROLI, *relatore*. Va bene, però adesso, poiché non c'è unanimità rispetto al votare per parti separate questo emendamento, prima dobbiamo votare sulla proposta di votazione per parti separate, dopodiché sì voterà. Però, la prego Presidente, man mano che metterà ai voti le singole parti dell'emendamento, di specificare che cosa mette ai voti, perché io non sono ancora riuscito a comprendere la seconda parte dell'emendamento 1.29 da che cosa viene retta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votare per parti separate l'emendamento 1.29.

È approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

PRESIDENTE. Leggo la prima parte dell'emendamento 1.29, di cui è stata chiesta la votazione per parti separate: «*Sostituire il Capo I con il seguente*: "Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto."».

Questa è la prima parte dell'emendamento 1.29 che verrà posta ai voti con votazione palese.

Passiamo pertanto alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

CANDIANI *(LN-Aut)*. No!

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, è il punto nodale. Adesso, con molta franchezza, diciamocelo:

questo è il punto fondamentale di tale riforma, il punto di partenza da cui deriva tutto il resto; quello che è stato accantonato per mesi in Commissione. È il punto che è stato accantonato fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo momento perché evidentemente su questo punto c'è qualche perplessità. Lo sappiamo che c'è un po' di perplessità nelle varie anime all'interno dei singoli Gruppi parlamentari. Adesso è il momento di "tirare fuori le palle", perdonate il linguaggio. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

MANCONI *(PD)*. Non farlo, non farlo!

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la prego.

CRIMI *(M5S)*. Ogni tanto ci vuole, Presidente.

PRESIDENTE. Può usare dei sinonimi che non necessariamente involgariscono il nostro dibattito.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, per quello che sta succedendo qua dentro non ci sono più sinonimi utili e nemmeno eufemismi, e questo è solo l'inizio. Lo abbiamo detto: le abbiamo provate tutte nella forma istituzionale; adesso non rispondiamo più di azioni che non sono più istituzionali. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Ci rivolgiamo a tutti quelli che in questi giorni e negli ultimi mesi si sono spesi dicendo che era giusto che il Senato fosse elettivo: qui c'è da votare, e il voto sarà palese grazie ad un *escamotage.* Tra l'altro, devo ancora andare a rileggere - perché non ancora pubblicato - il Resoconto stenografico dell'intervento della senatrice Ghedini perché non sono convinto che abbia richiesto quello che lei ha messo ai voti, Presidente, e cioè l'inversione dell'ordine di voto degli emendamenti. Andrò a rileggere lo stenografico, perché, se lei dovesse avere messo ai voti qualcosa che non è stato richiesto dalla senatrice Ghedini, se ne assumerà la responsabilità, Presidente.

Allora, ripeto, questo è il momento di mostrare agli italiani se vogliamo proseguire sulla strada delle elezioni indirette. Lo abbiamo già fatto con le Province, con le Città metropolitane, adesso con il Senato; domani sarà il Governo e dopodomani il Presidente della Repubblica; alla fine sarà un'oligarchia. È questo quello che stiamo cercando di fare: un insieme di persone, la nuova nobiltà! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo si va a profilare: avremo baroni, conti, re e regine; stiamo andando in quella direzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Già il re Renzi ce lo abbiamo che si atteggia a re, re Giorgio pure, siamo a posto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Invito tutti quelli che in questi mesi si sono spesi in questa battaglia e che hanno manifestato il proprio dissenso: è il momento di votare; è il momento cruciale. Questo emendamento prevede, anche grazie al voto per parti separate, due semplici righe in cui si dice che i membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. È il punto cruciale; non aggiunge altro, è semplicemente questo. Quindi, dovete rispondere se volete il Senato eletto dai cittadini o se volete il Senato eletto da quei consiglieri regionali i più indagati e i più arrestati d'Italia. *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)*. Peraltro, è arrivata un'altra richiesta di arresto alla Camera. Ecco, questo dovete dire; dovete dire ai cittadini se volete un Senato eletto da una ulteriore casta. Questo è il punto nodale.

Non votate per un Senato di eletti in maniera indiretta dalle Regioni. Votate per un Senato eletto dai cittadini!

BUCCARELLA *(M5S)*. Dai cittadini! *(Commenti della senatrice Lezzi)*.

CRIMI *(M5S)*. Votate un Senato eletto dai cittadini. Metteteci la faccia! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Giarrusso).*

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, è sua prerogativa ammettere le richieste, come ella ha precedentemente fatto in ordine ad una votazione per parti separate, come è anche sua prerogativa ammettere o non ammettere gli emendamenti nel momento in cui ella valuti che abbiano o meno portata modificativa. Questo, in un certo senso, lo ha già approcciato nel suo primo intervento il senatore Calderoli.

La residua parte che sopravvivrebbe al momento in cui non si votasse o non venisse approvata dall'Assemblea la prima parte dell'emendamento 1.29, dalla parola «*Sostituire*» alla parola «diretto», sarebbe la seguente: «Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche», corretto dall'approvazione che abbiamo testé fatto dell'emendamento 1.1713 (testo 2), di cui è prima firmataria la senatrice Fedeli.

I problemi che rimangono sono questi: la portata modificativa di questa seconda parte a questo punto dove si aggancia? Lo chiedo in virtù del fatto che l'emendamento rimarrebbe espunto da una sua parte, ancorché la senatrice De Petris - di cui richiamo l'attenzione - potrebbe non accettare questa richiesta di votazione per parti separate, ed essendo il *dominus* dell'emendamento, non so come la Presidenza potrebbe fare a non accogliere la sua volontà.

Infatti, la senatrice De Petris potrebbe insistere nel dire che va bene la votazione per parti separate, ma poiché l'intendimento della seconda parte è sempre quello di aggiungere una modificazione al Capo I (se non volta a ridurre il numero dei parlamentari, diretta a sottolineare che le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere), non può essere votata la parte separata con esclusione della precisazione: «*Sostituire il Capo I con il seguente*: Capo I (...)», e dopo approvare solo le parole: «Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere...» fino al punto. In tal modo, nel caso in cui non si operasse in questo senso, a mio avviso verrebbero violati, da parte della Presidenza, l'intendimento della senatrice De Petris e la volontà dell'emendamento, cioè la portata modificativa e migliorativa della proposta e verrebbe ad essere «risolto» l'altro problema del Presidente. Gli Uffici di *drafting* e il Presidente - che è il perito dei periti - a questo punto, se fosse approvata questa parte, dove la aggancerebbero? Qual è l'articolo della Costituzione che, ad un certo momento, dovrebbe contenere le parole «Le leggi elettorali garantiscono (...)» e così via? Oppure dovrebbe essere scritto un articolo a parte, nel quale venga disposto che «Le leggi elettorali garantiscono (...)»?

Io sono dell'idea, signor Presidente, che la senatrice De Petris non possa accettare l'espunzione della sua proposta, la quale aveva una prima parte, che può essere approvata o no (vista la richiesta approvata di votare per parti separate), ed un'altra che potrebbe non essere approvata o approvata, cioè al contrario di quello che può avvenire sulla prima parte. In questo senso, bisogna rispettare le votazioni.

Comunque, signor Presidente, vorrei sollecitarla affinché venga data una delle risposte, non ora per allora, nel senso che lei potrebbe decidere di vedere prima cosa accade in Aula con l'approvazione della riforma della Costituzione e poi capire dove agganciare questo articolo, cioè se aggiungerlo o prevederlo a parte. Io però gradirei - anche per sapere cosa si sta votando - avere prima una risposta del genere. Avrebbe una lettura migliore, ripeto, se invece di «*Sostituire il Capo I con il seguente*», si espungesse per differente votazione la riduzione del numero dei parlamentari e si votasse la parte: «*Sostituire il Capo I con il seguente*: Capo I - Le leggi elettorali garantiscono (...)».

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, penso che il ruolo di relatore su un testo di riforma costituzionale non sia un giochino e non si possa prestare ad azioni partigiane, ma debba avere il peso politico ed istituzionale che ha. Il collega Calderoli ha ricordato a questa Assemblea una cosa fra le più banali: finché vige questa Costituzione e questo Regolamento, siamo ancora tenuti a rispettare questa Costituzione e questo Regolamento! Procedendo al voto che lei, signor Presidente, un po' pilatescamente - mi perdoni - ha lasciato alla decisione dell'Assemblea, *ergo* della maggioranza, si sta consentendo una cosa che il Regolamento non permette: espungendo la prima parte, quella sul voto a suffragio universale, resterebbe la seconda parte che - come evidenziato dal collega Calderoli - è legata "alle nuvole". Che significa leggere: «Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche»? Quali sono le leggi elettorali? Riferite a cosa? Abbiamo tolto il nocciolo; resta un nulla legato a un nulla, che non si sa come leggere. Il nostro Regolamento ci consente effettivamente la votazione per parti separate, all'unica condizione però che ciascuna delle parti residuali abbia un proprio significato logico, oltre che un valore normativo.

PRESIDENTE. Non la voglio interrompere, senatore Divina, però lei sta anticipando una discussione che dovrà avvenire dopo e mi dispiacerebbe poi non poterle dare la parola, perché si è già espresso.

DIVINA *(LN-Aut)*. Mi consenta soltanto di finire, signor Presidente, altrimenti il discorso resta campato per aria.

PRESIDENTE. Io la lascio finire, ma dal momento che stiamo valutando la votazione sulla prima parte dell'emendamento 1.29, se lei si attiene all'oggetto della votazione che stiamo per fare, che è appunto la prima parte della suddetta proposta emendativa, poi queste considerazioni potranno certamente essere fatte quando passeremo più avanti.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non faccia finta di non capire: non è un problema relativo alla prima parte dell'emendamento...

PRESIDENTE. Non faccio finta di non capire, ma le sto dicendo che stiamo votando la prima parte dell'emendamento.

DIVINA *(LN-Aut)*. Il problema è che non possiamo votare la prima parte. È questo quello che ha appena sostenuto il collega Ferrara e che ha detto prima il relatore Calderoli: se non sta in piedi la seconda parte, non può tenere nemmeno il ragionamento del senatore Zanda, secondo cui poi in fase di correzione si mette a posto. Non mettiamo più a posto niente, invece!

Signor Presidente, si attenga al Regolamento e sappia che noi faremo non una battaglia, ma la guerra, qua dentro, quando calpestate la Costituzione! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Già il contingentamento non può essere previsto su una riforma costituzionale; ora calpestiamo il Regolamento perché una parte di quest'Aula, soggiogata da un Presidente del Consiglio, vuole soltanto un Parlamento veloce. Noi non vogliamo un Parlamento veloce, ma vogliamo ancora un Parlamento libero! *(Vivi applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S.)*

VOCE DAL GRUPPO LN-AUT. Bravo!

PRESIDENTE. Aveva chiesto di intervenire la senatrice De Petris, che però non vedo.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se parla lei, senatore Uras, poi non può intervenire la senatrice De Petris, che è l'autrice dell'emendamento in esame.

URAS *(Misto-SEL)*. Sta arrivando, signor Presidente.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Scusi, signor Presidente, avevo chiesto di parlare alla fine, perché prima vorrei sentire le varie valutazioni.

PRESIDENTE. Ma siamo già alla fine, senatrice De Petris, perché non vi è più nessuno che ha chiesto di parlare, quindi se vuol parlare in questo momento può farlo. *(Commenti della senatrice De Petris)*. Mi scusi, nel frattempo, hanno chiesto di intervenire la senatrice Ricchiuti ed il senatore Mineo, altrimenti un attimo fa sarebbe stata lei a concludere su questo punto. *(Commenti del senatore Palma)*.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, preannuncio che voterò, in dissenso dal mio Gruppo, a favore dell'emendamento 1.29, presentato dai colleghi De Petris, Barozzino e altri. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX. Commenti)*.

La proposta emendativa in esame è volta a ridurre il numero dei componenti delle Camere. *(Brusio)* eletti a suffragio universale. Mi soffermo sull'aspetto del numero dei deputati.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Ricchiuti, stiamo cercando di mantenere un ordine nel dibattito: siamo ancora sulla prima parte dell'emendamento 1.29, quindi se vuole intervenire sulla terza parte, con riferimento al numero dei parlamentari, lo farà dopo.

RICCHIUTI *(PD)*. Devo intervenire sull'elezione diretta dei deputati.

PRESIDENTE. Allora intervenga sulla prima parte dell'emendamento, relativa al suffragio universale e diretto, perché siamo fermi lì. La ringrazio per la collaborazione..

RICCHIUTI *(PD)*. Il mio intervento è sulla riduzione del numero dei deputati.

PRESIDENTE. Allora la prego di intervenire successivamente.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. L'oggetto del suo intervento è sempre la prima parte dell'emendamento 1.29, sottoposta a richiesta di voto separato?

MINEO *(PD)*. Assolutamente sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio.

Innanzitutto vorrei dire con gentilezza al senatore Crimi che non credo che in quest'Aula nessuno abbia bisogno di esibire alcunché. Si tratta invece di difendere un bel principio della nostra Costituzione, ossia che i membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.

Vi chiedo allora se si può derogare a questo principio: sì, naturalmente, se una sola Camera è destinata a rappresentare l'insieme della Nazione, come succede in Germania con il *Bundestag*, con un'elezione fra l'altro proporzionale, ed un'altra Camera rappresenta gli interessi ed i punti di vista dei Governi regionali, il *Bundesrat*. Ma, onorevoli senatori, nel testo della Commissione, che i relatori hanno portato in Aula, non vi è più alcun riferimento ai governi regionali nella distribuzione del nuovo Parlamento. Quelli che forse erano desideri del Governo sono stati accantonati. Qui, invece, si parla di un Senato che è eletto non a suffragio universale e diretto, ma dai consiglieri regionali con un meccanismo, fra l'altro, molto complesso.

A questo punto credo non ci sia alcuna giustificazione per non dare a tutti gli elettori il diritto di eleggere anche il Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Voglio dire - e termino il mio intervento - che l'esempio che è stato fatto del sistema francese è assolutamente improprio. In Francia i grandi elettori sono molto, molto numerosi - ammontano a circa 175.000 - e quella formula è stata inserita in Costituzione, nel 1958, per evitare che il Parlamento francese fosse troppo parigino e giacobino e perché si tenesse conto anche dei piccoli francesi delle realtà locali. Da noi, al contrario, si tratta di un Senato che sarebbe l'espressione dei partiti regionali: una casta che elegge un'altra casta.

Dunque, voterò in dissenso dal mio Gruppo e difendo il principio dell'elezione universale diretta delle due Camere. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, torno per un attimo sulla suddivisione che è stata fatta.

L'emendamento 1.29 era diviso in cinque commi, di cui il primo si occupava del come venivano elette le persone: con suffragio universale, che è una cosa e con suffragio diretto, che è un'altra, garantendo le minoranze linguistiche e la parità di genere. Si tratta, quindi, di un insieme omogeneo di considerazioni del come venivano elette le persone. Gli altri commi riguardavano la quantità.

Al contrario, si è fatta una divisione artificiale, nella quale il primo comma è stato spezzato, che sinceramente non riesco a capire, se non immaginando che si è voluto per forza separare il suffragio universale diretto dal resto sulle minoranze linguistiche. Ritengo si tratti di una forzatura. Oltretutto - secondo me - è un brutto segnale dire che probabilmente, se si dovesse votare solo questa prima parte, entrambe le Camere non devono essere elette senza il suffragio universale e il suffragio diretto. Sono due concetti diversi. Lo so che resterebbe l'articolo 56, così come è formulato, che garantisce il suffragio universale diretto per la Camera dei deputati. Ma in un emendamento votare contro il suffragio universale, che è quello che garantisce che non ci saranno più elezioni legate al censo, come avveniva in passato, credo sia un problema che ci dobbiamo in un certo senso porre.

Questo è l'intervento che volevo fare. Secondo me, è sbagliata la ripartizione chiesta dalla collega Ghedini. In ogni caso, bisogna votare per il suffragio universale e diretto.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. È evidente che, nonostante il tentativo di spacchettarlo, l'emendamento 1.29 - parlo della prima parte, Presidente - aveva una sua chiara finalità. È evidente a tutti che, siccome nasceva con lo spirito di produrre una riduzione del numero dei parlamentari, il fatto di garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la parità di genere era strettamente collegato alla proposta complessiva di riduzione del numero dei deputati e ovviamente la riaffermazione degli articoli della Costituzione sull'elezione diretta a suffragio universale.

Tuttavia, siccome si sta artatamente modificando il volere dei presentatori attraverso lo spacchettamento, Presidente, ritiro gli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31. *(Applausi dal Gruppo M5Se del senatore Minzolini)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice De Petris, ma non ho segnato gli emendamenti che intende ritirare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ritiro gli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31, passando quindi all'emendamento 1.28.

MILO *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO *(GAL)*. Signor Presidente, volevo capire come procediamo nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Continuiamo.

MILO *(GAL)*. In ordine cronologico oppure si salta?

PRESIDENTE. C'è una numerazione degli emendamenti. Non è una novità. A parte qualche richiesta di invertire l'ordine di votazione.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, come le dicevo prima, aspettavo il Resoconto stenografico perché volevo avere chiarezza di quello che è stato richiesto dalla senatrice Ghedini. Ebbene, lei ha messo ai voti qualcos'altro. La senatrice Ghedini, come risulta dal Resoconto stenografico (poi lo farà correggere domani, se vorrà, oppure guarderemo anche il video per vedere se l'ha detto o meno), dopo aver ricordato il parere favorevole dei relatori su una riformulazione proposta all'Aula ha dichiarato: «Chiediamo che la parte» - di quest'emendamento - «relativa per l'appunto all'introduzione di norme che garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere sia votata per prima». Evidentemente, signor Presidente, è nostra immaginazione - cioè possiamo sospettare - che questa cosa fosse già concordata e quindi che lei già sapesse quello che sarebbe stato richiesto. Così lei ha messo ai voti quello che la senatrice Ghedini non ha detto. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto SEL)*.

PRESIDENTE. Se nessuno ha intenzione di farsi carico degli emendamenti ritirati, passiamo all'emendamento 1.28, su cui è stato richiesto il voto segreto.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, poiché è del tutto evidente che stiamo votando la stessa materia, ripeto la stessa richiesta che ho fatto prima. Prima ho avanzato due richieste. La prima era questa e la ripeto ora: chiedo che l'emendamento 1.28 sia votato per parti separate e che sia votata per prima la parte dalle parole: «*Sostituire il Capo I con il seguente*» fino a tutto il primo capoverso, che si conclude con le parole: «sono eletti a suffragio universale diretto». Questa era stata la prima delle due richieste che ho fatto precedentemente. La seconda è stata quella dell'anticipo di votazione dell'emendamento 1.1713 (testo 2).

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su questa richiesta?

SACCONI *(NCD)*. Vorrei sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. Come?

SACCONI *(NCD)*. Ho chiesto di sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. C'è il consenso della senatrice De Petris?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. No, non accetto. (*Commenti dai Gruppi Misto-SEL, NCD e PD).*

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Siamo alla farsa.

URAS *(Misto-SEL)*. Facciamo i seri, stiamo cambiando la Costituzione. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, non so per quale motivo intenda intervenire perché sulla proposta di votazione per parti separate non c'è discussione.

Comunque, ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, capisco che la senatrice Ghedini faccia il suo mestiere, che abbia la responsabilità dell'Aula per quella parte e che quindi avanzi le richieste. Chiederei però, nonostante tutto, che non si insulti l'intelligenza delle opposizioni. Sarebbe già una bella cosa. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

PRESIDENTE. Dunque, colleghi, c'è la richiesta di votare l'emendamento 1.28 per parti separate.

Votiamo dunque la prima parte... *(La senatrice Mussini fa cenno di voler intervenire).*

Prego, senatrice Mussini.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. La ringrazio, signor Presidente.

Vorrei un chiarimento. La senatrice Ghedini continua a chiedere la votazione per parti separate di questo emendamento e a fare riferimento all'emendamento che è stato già votato, relativo al rispetto dell'equilibrio di genere.

Il paragrafo di riferimento, però - come diceva anche poco fa il collega Orellana - non parla solo di equilibrio di genere, ma anche di tutela delle minoranze linguistiche. Non riesco quindi a capire come si possa fare un'operazione logica per la quale si chiede una votazione per parti separate, andando poi a confondere le idee, isolando una parte nella quale la tutela delle minoranze linguistiche non è effettivamente prevista e quindi non è mai stata votata.

Aggiungo che trovo veramente imbarazzante quello che sta accadendo in questo momento, in cui si sta procedendo a colpi di fioretto quando proprio questa mattina abbiamo chiesto una mediazione alta: quello che sto vedendo qui è veramente tutto fuorché una mediazione alta. *(Applausi della senatrice Simeoni).* Sto vedendo un tentativo di intervenire con degli strumenti e dei trucchetti, anziché lasciare serenamente e liberamente alla coscienza di ciascuno di noi una decisione su un tema così importante rispetto a quel famoso mandato per il quale siamo qui. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX, M5S, LN-Aut, Misto-SEL e Misto-ILC).*

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, siccome la mia richiesta viene interpretata, vorrei ripeterla nella speranza di essere chiara. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Fai parlare Zanda, che parla meglio! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare la senatrice Ghedini. Senatore Crimi, lei ha parlato, adesso lasci parlare gli altri.

CRIMI *(M5S)*. Non ho parlato su questo argomento.

PRESIDENTE. Ha parlato prima. *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Silenzio, per cortesia.

Senatrice Ghedini, ha la parola.

GHEDINI Rita *(PD)*. Vorrei solo ribadire la mia e la nostra richiesta di votare per parti separate l'emendamento 1.28.

La prima parte va dalle parole: «*Sostituire il Capo I con il seguente*» fino a tutto il primo capoverso, che si conclude con le parole: «sono eletti a suffragio universale diretto». La parte successiva va dalle parole: «Le leggi per la loro elezione» fino alle parole: «minoranze linguistiche». Infine, la terza parte

comprende i commi da 2 a 5.

Era la stessa richiesta che avevo fatto per l'emendamento 1.29 che poi è stato ritirato.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, un minuto soltanto per sostenere la tesi formulata dalla collega Mussini.

La prima parte dell'emendamento - «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto», e così via - dovrebbe essere scorporata dalla successiva, nella quale però è scritto: «Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto (...)». Il riferimento a: «loro», se scorporato dalla parte che lo precede, grammaticalmente non si riferisce a nulla: all'elezione di chi? *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Misto-SEL e Misto-MovX)*. Quindi, da un punto di vista grammaticale e di logica linguistica e sintattica, questo periodo non può essere scorporato. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Misto-SEL, Misto-MovX e Misto-ILC)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, volevo sviluppare la stessa argomentazione addotta dalla collega Montevecchi.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, è chiaro che una frase in cui si legge: «Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche» nella lingua nazionale non significa nulla. È quindi del tutto inscorporabile dal periodo precedente. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 1.28... *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S, LN-Aut e GAL e della senatrice De Petris. I senatori Calderoli e Ferrara Mario fanno cenno di voler intervenire)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Non si può votare una cosa senza senso!

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S, LN-AUT E MISTO-SEL. Non si può! Non si può! Non si può...

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,38).

La seduta è ripresa.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo anche per riportare un po' di tranquillità in quest'Aula. Credo che per il corretto svolgimento dei nostri lavori sia giusto sapere per cosa votano i senatori.

C'è stata una proposta di votazione per parti separate e la richiesta è legittima. Tuttavia, il comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento recita: «in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo».

Allora mi chiedo, come chiedo nuovamente rispetto a quello che ho già chiesto prima: se si tolgono le parole da: «*Sostituire il Capo I con il seguente*:» fino alle altre: «e diretto», la frase successiva che dovremmo votare è la seguente: «Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche». Ebbene mi chiedo chi siano «loro», visto che il: «loro» è riferito alla prima parte dell'emendamento. Vorrà spiegarmi la richiedente o lei, Presidente, da che cosa è retta e dove si va a collocare questa frase: forse sul titolo della Costituzione, visto che non è scritto neppure il riferimento all'articolo 55?

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, lei ha ragione, però prima votiamo la richiesta. *(Proteste dai*

Gruppi M5S e LN-Aut).

CALDEROLI *(LN-Aut)*. La richiesta deve essere motivata in modo logico.

Scusi, signor Presidente, il Regolamento prescrive quando si può sottoporre al voto dell'Aula la votazione per parti separate. O lei mi spiega cosa c'è di logico in questa proposta, oppure ritiro, purtroppo, i complimenti che le ho fatto per il coraggio sulla questione del voto segreto, perché qui, a voti di maggioranza, dal nostro Regolamento si sta cancellando proprio il voto segreto! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, lei può ritirare tutto quello che vuole, però le dico, così come mi sono espresso nello *speech* che è stato letto in Aula, che ho ammesso il voto segreto per la tutela delle minoranze linguistiche e che avrei utilizzato tutti gli strumenti richiesti che il Regolamento consente... *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*. Questo l'ho detto anche se costituiscono un'innovazione... *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Ho detto che il voto segreto è ammesso per la tutela delle minoranze linguistiche. *(Vivaci commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Qualsiasi collegamento con altre parti di emendamenti che invece richiedono il voto palese non può costituire ragione per inserire il voto segreto su parti per le quali non è consentito. *(Vivaci commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Il voto segreto è stato ammesso per la tutela delle minoranze linguistiche.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, forse non riesco a farmi capire per colpa mia, quindi le chiedo di seguirmi con il testo davanti. Se in un emendamento si dice «sopprimo questo», «aggiungo questo», «modifico questo», si tratta di emendamenti aggiuntivi o modificativi, eccetera.

Se lei vota la prima parte che chiede di «*Sostituire il Capo I con il seguente:*» e poi, con una votazione separata, vota «Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche», mi spiega su che cosa si regge quest'ultima frase? Si aggiunge? Sostituisce? Modifica? Che cosa? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Lo motivi chi lo ha proposto. Io la mia motivazione però... *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Senatore Calderoli, ribadisco che ho concesso il voto segreto per la tutela delle minoranze linguistiche. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Questo deve essere chiaro, perché usare il voto segreto per votazioni che invece devono essere palesi, finché è possibile non lo consento.

Allora, rileggo la frase in questione: «Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche». Intanto, il rispetto dell'equilibrio di genere è assorbito nella precedente votazione.

CALDEROLI, *relatore*. No, Presidente. Mi scusi, c'è stata una disquisizione durata anni rispetto alla differenza fra le espressioni «donne e uomini» e «genere», che sono diverse. Infatti, il collega Palermo aveva fatto una richiesta e noi non l'abbiamo accolta. Quindi non si parla dello stesso tema.

PRESIDENTE. Non è questo il problema, il problema è a cosa si aggancia quella frase.

CALDEROLI, *relatore*. Esatto, a cosa si aggancia.

PRESIDENTE. Lei sa benissimo che, a seguito dell'approvazione di una legge, ammesso che venga approvato l'emendamento, perché se non viene approvato il problema non si pone...

CALDEROLI, *relatore*. Ma io devo votarlo adesso, non alla fine, Presidente.

PRESIDENTE. Lo valutiamo adesso, nel senso che i poteri di coordinamento, che poi nascono nel momento in cui viene approvato...

CALDEROLI, *relatore*. Ma sta scherzando? Scrive la Costituzione con il coordinamento?

PRESIDENTE. Guardi che se lei legge l'emendamento: «All'articolo 55 della Costituzione...»...

CALDEROLI, *relatore*. Chi lo ha detto che è riferito all'articolo 55?

PRESIDENTE. È detto in questo emendamento...

CALDEROLI, *relatore*. Ma quale? Ma dove?

FERRARA Mario *(GAL)*. No!

CALDEROLI, *relatore*. Nel primo tomo degli emendamenti si tratta degli articoli 55 e 56 della riforma: lo estraiamo a sorte che stiamo trattando dell'articolo 55? *(Applausi dal Gruppi LN-Aut eM5S e del senatore Bocchino*).

PRESIDENTE. C'è scritto: «All'articolo 55 della Costituzione... è inserito il seguente».

CALDEROLI, *relatore*. Dov'è scritto?

PRESIDENTE. Nella prima parte.

CALDEROLI, *relatore*. Ma se viene bocciata?

PRESIDENTE. Ma il potere di coordinamento...

CALDEROLI, *relatore*. Ma sta scherzando?

FERRARA Mario *(GAL)*. Non c'è!

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare. *(I senatori Uras, Martelli e Ferrara Mario fanno cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma credo sia assolutamente improprio un dialogo diretto di questo tipo tra qualunque parlamentare e il Presidente. Penso che il Presidente... *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut e dei senatori Malan e Ferrara Mario. Commenti del senatore Candiani)*.

Penso che la Presidenza debba essere rispettata dall'Aula nelle sue libere e responsabili determinazioni e che non vi possa essere un tentativo continuo di interromperne l'attività. *(Applausi dal Gruppo NCD. I senatori Uras, Martelli e Ferrara Mario fanno cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Sacconi.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOCE DAL GRUPPO M5S. C'era Martelli, Presidente!

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sottoporre ai colleghi tutti e in particolare al collega Calderoli una questione pregiudiziale. Noi dobbiamo decidere come comportarci su questo emendamento e anche sui successivi perché dobbiamo metterci d'accordo rispetto al quello che vogliamo e quali sono le norme che vogliamo far valere.

Ci sono due opzioni. La prima l'ha ricordata lei: possiamo avvalerci del potere di coordinamento dei relatori e mi pare del tutto evidente che il richiamo dell'articolo 55 in questo caso permetterebbe chiarissimamente di farlo; poi c'è la dialettica parlamentare ma, insomma, dal punto di vista formale non vedo problemi. Se però volessimo andare fino in fondo e seguire il ragionamento logico del collega Calderoli, lo invito a prendere in esame il fatto che, poiché non c'è conseguenza logica tra la prima e la seconda parte di tale emendamento, nel caso della soppressione della prima parte dello stesso automaticamente la seconda risulterà preclusa, non sarà votata nemmeno quella parte per cui è stata richiesta la votazione segreta. Dobbiamo decidere quale delle due strade scegliere. *(Applausi del senatore Angioni. Proteste dal Gruppo M5S e del senatore Divina*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votare per parti separate... *(Vive proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut. Il senatore Martelli mostra il Regolamento e fa cenno di voler intervenire)*.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S E LN-AUT. Non si può! Non si può!

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Hanno ragione!

PRESIDENTE. Questi cori da stadio non mi sembrano adeguati, assolutamente.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare. *(Vive proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. No! No!

CIOFFI *(M5S)*. Ma chi è?

PRESIDENTE. Quando qualsiasi Capogruppo richiede di intervenire ha il diritto di avere la parola.

FERRARA Mario *(GAL)*. L'avevo chiesta prima io!

PRESIDENTE. La dobbiamo finire questa gazzarra, oppure no?

VOCI DAL GRUPPO M5S. No! *(Vive, reiterate proteste dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Prego i senatori Questori di intervenire con gli assistenti parlamentari e prego i Capigruppo di riportare all'ordine i propri Gruppi. *(Commenti del senatore Martelli. Vive, reiterate proteste dal Gruppo M5S).*

URAS *(Misto-SEL)*. Buttateci fuori e votatevela da soli! Chiamate pure l'Esercito!

PRESIDENTE. Se qualcuno non vuole partecipare al resto della seduta... *(Vive proteste del senatore Airola)*....Fate parlare.

AIROLA *(M5S)*. Prego, prego.

DONNO *(M5S)*. C'era prima Martelli.

PRESIDENTE. L'ha chiesto prima un Capogruppo, dopodiché avranno la parola tutti quelli che la chiedono.

SANTANGELO *(M5S)*. Non è vero!

AIROLA *(M5S)*. Parla solo lui, praticamente. *(Il senatore Martelli agita il Regolamento e fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, si sieda, per favore.

MARTON *(M5S)*. Ha chiesto la parola da un'ora.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, le ho dato la parola, prego.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio. *(Fischi e reiterate proteste dal Gruppo M5S. La senatrice De Petris fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Chi non consente di parlare in quest'Aula va fuori. Faccio un richiamo all'ordine.

MARTON *(M5S)*. Lei!

SANTANGELO *(M5S)*. Sei tu! Sei tu!

PRESIDENTE. Adesso incominciamo ad individuare chi turba l'ordine dentro quest'Aula. *(Reiterate proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut).* Prego, senatore Zanda.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per un argomento serio che porta via pochissimi minuti.

In una Repubblica parlamentare democratica l'interruzione del lavoro degli organi costituzionali è uno dei comportamenti più gravi che possano essere compiuti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta. Vive, reiterate proteste dai Gruppi M5S e Misto-SEL. La senatrice De Petris fa cenno di voler intervenire).*

Voglio dire ai senatori del Movimento 5 Stelle che se pensano di cambiare l'ordine dei lavori di quest'Aula o se pensano di intimidire i senatori del Partito Democratico si sbagliano di grosso! *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta. Reiterate proteste dal Gruppo M5S)*. E voglio dire loro che possano strillare quanto gli pare, possono fischiare, possono insultare ma noi faremo il nostro dovere fino all'ultimo minuto! *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio. Reiterate proteste dal Gruppo M5S).*

SIMEONI *(M5S)*. Vergogna!

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, io le chiedo, poiché si tratta del funzionamento del Senato, ovvero della prima Camera del nostro Paese, di usare tutti i poteri che il Regolamento le mette a disposizione per far cessare una gazzarra intollerabile!

Debbo dire che mi addolora molto vedere un intero Gruppo di parlamentari a questo livello di eccitazione, senza controllo, con urla che non capiamo! *(Applausi dal Gruppo PD. Il Senatore Santangelo mostra a tutti la Costituzione).* Nessuno di noi capisce quello che stanno dicendo, nessuno capisce quello che vogliono!

Presidente, noi vogliamo lavorare in quest'Aula e vogliamo lavorare in pace, discutendo...

CIOFFI *(M5S)*. Esatto!

ZANDA *(PD)*. ...parlandoci, elaborando gli argomenti. Stiamo parlando della Costituzione e non siamo allo stadio.

La prego di aiutarci a lavorare come vogliamo. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Di Biagio e Fravezzi. La senatrice De Petris fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Poiché vedo che molti senatori hanno in mano il Regolamento del Senato, sottolineo che intanto bisogna votare la proposta di voto per parti separate. *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Dopodiché si avrà la possibilità di intervenire sulla votazione della parte. *(La senatrice De Petris fa cenno di voler intervenire)*.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate avanzata... *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. *(Si avvicina al banco della Presidenza)*. Le ho chiesto la parola, ma lei non me l'ha concessa!

PRESIDENTE. La proposta può essere avanzata da ciascun senatore...

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Non si può! Non si può!

DIVINA *(LN-Aut)*. *(Si avvicina al banco della Presidenza e agita una copia del Regolamento del Senato)*. Questo vincola lei per primo! Prima il Presidente!

PRESIDENTE. Stia calmo, senatore Divina.

«L'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione». *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*. Questo è il Regolamento. L'Assemblea è sovrana.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. *(Si avvicina al banco della Presidenza*). Io sono Capogruppo, ma lei mi sta impedendo di parlare!

BOTTICI *(M5S)*. Presidente, faccia parlare i Capigruppo!

PRESIDENTE. L'ho già spiegato: prima si vota la richiesta di votazione per parti separate anche qui. *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Vogliamo riprendere oppure continuiamo così?

Proprio per rispettare il Regolamento, ci sono due Capigruppo che, se avanzano la richiesta di parlare senza alzare la voce, avranno la parola: uno è il senatore Mario Ferrara, l'altra è la senatrice De Petris. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*. Dovete fare parlare. *(Il senatore Petrocelli fa cenno di voler intervenire)*.

C'è anche il senatore Petrocelli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Allora, senatore Petrocelli, se lei chiede di intervenire è una cosa, ma per poter parlare ha bisogno di farsi sentire e quindi le chiedo di tacitare il suo Gruppo. Altrimenti non sarà assolutamente ascoltato.

Prego, senatore Ferrara.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Nella sua assicurazione fatta all'Assemblea che i Capigruppo che chiedono la parola possono averla, mi permetta di sollecitare gli Uffici, se già non lo avessero fatto, a fare quello che io avevo chiesto. La sua concessione non dovrebbe arrivare adesso, dopo che c'è stata una protesta, ma al momento in cui io ho verificato che il biglietto relativo alla mia richiesta di intervento le era stato posto sul banco. Ciò significa che ella aveva ritenuto di non darmi la parola: questo è un fatto abbastanza grave che debbo per forza comunicare all'Assemblea nella mia percezione e che spero non accada mai più.

Quello che avrei voluto dire (forse in modo più calmo e senza che il nervosismo che si sta accumulando potesse in qualche modo condizionare il mio intervento) è che lei ha già cercato di mettere in votazione una proposta. Come il senatore Calderoli ha già voluto significarle, le proposte, per essere messe in votazione, debbono avere i crismi dell'accettabilità. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Lei, per mettere ai voti la proposta di votazione per parti separate deve rendere chiaro all'Aula senza ombra di dubbio che quella proposta è ammissibile. Ciò non mi pare lo sia e, nel momento in cui non lo è, lei ha solo una possibilità: riunire la Giunta per il Regolamento per poter decidere in proposito.

(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e della senatrice Bonfrisco).

C'è però un'altra decisione che dev'essere presa ora e per sempre, relativa a quali sono i suoi poteri, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento del Senato, dal quale trae forza il potere di coordinamento assegnato alla Presidenza e che leggerò all'Aula per coloro che meno di me o di altri si occupano di questi aspetti, poiché prevede specificatamente quanto segue: «Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma» - non di sostanza, signor Presidente - «e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune,» - e «coordinamento» significa che una cosa va prima e una va dopo, che questo si mette qua e questo si mette là - «nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge» (cioè quando per errore - e succede tante volte nelle leggi di stabilità, ex finanziarie - si ha una norma che entri in contrasto). Quello di cui stiamo parlando non rientra in nessuna delle tre fattispecie: lei, in questo momento, si sta arrogando la capacità, la prerogativa e la possibilità, più il potere, di scrivere gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Il Presidente del Senato non scrive gli emendamenti, che sono scritti invece dai senatori! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).* Il Senato vota - e questo è rivolto anche al Governo - in democrazia, che è un sistema tale per cui il popolo elegge i suoi rappresentanti, i quali, in quanto eletti dal popolo, sono liberi di votare. Non per questo debbono essere condizionati dalla maggioranza, che avrà i propri diritti, ma non può avere l'arroganza di dirci come e quando dobbiamo votare! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).* Tanto meno quest'arroganza può appartenere al Presidente del Senato, che dovrebbe essere garante della democrazia, benedetto Iddio! Evviva la Nazione! *(Il senatore Ferrara Mario sbatte sul tavolo una copia della Costituzione. Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore D'Anna. Il senatore Centinaio fa cenno di voler intervenire).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, spero che in quest'Aula ci sia il rispetto di tutti i Capigruppo, quando alzano la mano per intervenire, perché qui ci stiamo sgolando da una vita per cercare di avere la parola.

Dal momento che, nel caso specifico - come lei sa - questo è un mio emendamento, ritengo opportuno, proprio per l'ordine dei lavori in quest'Aula, che lei, per ripristinare un clima civile, dia la parola a tutti quanti i Capigruppo, perché ancora abbiamo diritto di parlare.

Vede, signor Presidente, è evidente a tutti che l'articolo 102 del Regolamento, al comma 5, non ha bisogno di interpretazioni: prescrive infatti che, quando si richiede la votazione per parti separate, questa si possa effettuare solo se ciascuna delle parti ha «un proprio significato logico» - sottolineo: logico - «ed un valore normativo» a sé stante.

Ora, signor Presidente, la forzatura nel voler separare i due periodi è evidente ai più. Noi chiediamo solo e unicamente l'applicazione del nostro Regolamento, finché non viene cambiato; lo dico perché, come sa, i precedenti poi sono pesanti da gestire e con queste scelte ci avviamo a modificarlo pesantemente. Sotto questo profilo, riteniamo che le due parti dell'emendamento in esame non possano dunque essere assolutamente separate.

Dal momento che sono l'autrice dell'emendamento e poiché il rispetto dell'equilibrio di genere lo abbiamo già votato con l'anticipazione, credo sia nella mia facoltà proporre una riformulazione nei termini seguenti: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto, garantendo la tutela delle minoranze linguistiche». *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC).*

PRESIDENTE. Questa è la riformulazione. (*Il senatore Centinaio fa cenno di voler intervenire).* Chiedo se qualcuno desidera al riguardo intervenire. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Taverna)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. La parola ai Capigruppo.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire 17 minuti fa. La ringrazio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Le dico con grande tranquillità...

PRESIDENTE. Se l'Aula... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PETROCELLI *(M5S)*. L'Aula è l'Aula.

PRESIDENTE. ...sarebbe stato già sentito.

PETROCELLI *(M5S)*. Se fosse stato consentito intervenire al collega Martelli, egli avrebbe detto quello che ha già citato in maniera molto specifica il senatore Ferrara Mario, ricordando di essere stato lui oggetto di un precedente, nel quale si è valutata prima l'ammissibilità e dopo il voto per parti separate. *(Applausi del senatore Buccarella)*.

Ora la questione, oltre che essere tecnica, è evidentemente politica e sulla questione politica riportata dal presidente Zanda mi voglio soffermare per un attimo.

D'accordo che lui possa minacciare l'Aula...

CARDINALI *(PD)*. Ma che!

PETROCELLI *(M5S)*. D'accordo che lui minacci l'Aula con quello che ha detto, ma desidero soffermarmi su una delle sue frasi. Egli ha detto che quest'Aula vuole lavorare in pace: «Vogliamo lavorare in pace».

Ma quest'Aula, anche se dovesse lavorare in pace, ha il diritto nelle sue parti di poter parlare. Noi abbiamo il diritto di poterci esprimere.

La richiesta del presidente Zanda di poter lavorare in pace non deve portare assolutamente a una condizione di pace eterna. Quest'Aula non deve soccombere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La pace fino ad un certo punto, Presidente.

Ma se non si procederà come già altri precedenti hanno garantito, e se si continuerà a permettere alla senatrice Ghedini di leggere il suo compitino e di farlo anche in maniera sbagliata *(Proteste dal Gruppo PD)*, in altre situazioni qui non possiamo certamente garantire la pace.

Abbiamo intenzione di lavorare seriamente, ma non ci si venga a dire che qua dobbiamo lavorare in silenzio e scambiare la pace con il silenzio. Questa parte politica non lo consente. *(Applausi dal Gruppo M5S.Commenti del senatore Fornaro)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Applausi del senatore Volpi)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sorrido perché, purtroppo, abbiamo ormai capito che il suo sguardo tende dall'altra parte: appena il senatore Zanda alza il sopracciglio, ha la parola. Nel momento in cui il senatore Centinaio, che penso abbia gli stessi diritti, in quanto Capogruppo, del senatore Zanda, si sbraccia come un marinaretto...

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, se la vista mi consentisse di vedere il sopracciglio che si muove, sarei veramente felice.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Guardi, Presidente: sono capace anch'io di alzare solo il sopracciglio.

PRESIDENTE. Ma io non lo vedo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Però mi sbraccio e mi sono sbracciato fino adesso!

PRESIDENTE. Io spero sempre nella collaborazione di tutta la Presidenza, anche dei senatori Segretari, nel segnalarmi chi fa cenno di voler intervenire.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Non stavo salutando i suoi collaboratori o facendo altro.

Il presidente Zanda ha paragonato una parte del Senato allo stadio e ha detto che non vorrebbe fosse questo uno stadio. Presidente Zanda, il problema è che, quando si è allo stadio e c'è una partita, l'arbitro è imparziale. In questo momento l'arbitro non è imparziale. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Compagnone)*. Si ricorda la faccia di tutti noi italiani quando l'arbitro Moreno, durante la partita dell'Italia, non era imparziale?

A questo punto, quindi, chiedo al nostro Presidente un'imparzialità, l'imparzialità da Presidente. *(Applausi della senatrice Montevecchi)*. Io l'ho elogiata durante la Conferenza dei Capigruppo, se si ricorda, per la sua imparzialità. Le chiedo di fare altrettanto in Aula. Le chiedo di non fare colui che sta sotto il Presidente del Consiglio. Lei è la seconda carica dello Stato, Presidente *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*e non rappresenta solamente il presidente Zanda.

Al collega Russo, il quale ha detto che se si spacchetta secondo la proposta della senatrice Ghedini la seconda parte di conseguenza non è votabile, ricordo che la seconda parte non è che non può essere votabile perché tutto deve essere tenuto, lo abbiamo spiegato prima. Il problema è che io non so dire la parola *golpe* e mi avete preso in giro, ma tutti i professoroni che avete lì e che sono dalla vostra parte non si rendono conto che la parola «loro» fa riferimento al testo precedente? Ci vuole l'ignorantone del presidente Centinaio a spiegarvi questa cosa? Capitelo perché è italiano, altrimenti ci mettiamo a parlare ognuno la propria lingua, il proprio dialetto è forse la gente potrà capire il perché non ci riusciamo a capire in quest'Aula. Signori, la parola «loro» fa riferimento al paragrafo precedente e quindi deve essere tutto unito. Se lo volete capire, bene, se non lo volete capire è una mancanza di democrazia.

PRESIDENTE. Senatore, lei sta parlando di un testo che già è stato modificato, perché la parola «loro» non esiste più, secondo quanto detto dalla senatrice De Petris. Quindi, nel nuovo testo la parola «loro» non c'è.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, non so se mi sono perso qualcosa o in quest'Aula possono parlare solo i Capigruppo. Mi auguro di no.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo, dobbiamo ordinare...

DI MAGGIO *(PI)*. Siccome è un dibattito parlamentare, credo di poter intervenire.

PRESIDENTE. Infatti ha la parola.

DI MAGGIO *(PI)*. Semplicemente per questo, signor Presidente.

Le questioni politiche possiamo anche accantonarle, ma sulle questioni del Regolamento credo che non si possa transigere. Allora su questo le chiederei, visto che qui abbiamo due parti in gioco, che forse sarebbe il caso che lei convocasse la Giunta per il Regolamento. *(Applausi dai Gruppi PI, M5S e LN-Aut)*. Questo servirebbe un po' a svelenire gli animi che stanno in quest'Aula.

Noto comunque, infine, che una maggioranza che ha paura del voto segreto delle due l'una: o non è una maggioranza o ha i suoi parlamentari ricattati. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Rossi Maurizio)*.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, precisando che è nostro preciso interesse e intendimento garantire che l'istituto del voto segreto continui ad essere applicato per le materie per cui la Costituzione lo prevede e non venga svuotato di significato attraverso un abuso, continuiamo ad insistere sul fatto che i concetti richiamati anche nella riformulazione appena presentata dalla senatrice De Petris sono concetti distinti. Non relaziona infatti con le modalità di elezione a suffragio universale e diretto del Parlamento la tutela delle minoranze linguistiche per la quale specificamente la Costituzione prevede il voto segreto. Sono due previsioni che possono e devono essere mantenute distinte.

Pertanto, anche nella nuova formulazione della senatrice De Petris le chiedo il voto per parti separate del primo comma a partire dalle parole: «*Sostituire il Capo I con il seguente:*» fino a «suffragio universale e diretto; successivamente «garantendo la tutela delle minoranze linguistiche» se non ho inteso male la proposta della senatrice De Petris; infine la parte con i commi da 2 a 5. Sottolineo peraltro che, se questa distinzione non fosse considerata ammissibile in quanto il riferimento residuo

alla tutela delle minoranze linguistiche è decisamente non prevalente rispetto alla totalità delle materie trattate dall'emendamento, il principio di prevalenza dovrebbe per l'appunto valere. *(Applausi del senatore Tonini)*.

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, impiegherò solo pochi secondi per dire che, se fossi un cittadino qualsiasi e mi capitasse di guardare i lavori di questo Parlamento, sarei indotto a pensare che questo Paese è allo sfascio e che noi siamo incapaci di tirarlo fuori dalla situazione in cui si trova.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento.

La senatrice Ghedini sbaglia perché qui non siamo chiamati a decidere nel merito: non siamo chiamati a questo, ma a decidere innanzitutto - anzi lei, Presidente, è chiamato a decidere innanzitutto - sulla spacchettabilità di questo emendamento, come giustamente recita l'articolo 102.

Quanto a questo tocca a lei decidere, Presidente, e non esiste possibilità di uscire dal Regolamento, che parla di consistenza normativa della parte da espungere. Le ricordo un precedente nel quale lei, Presidente, disse a me che non si poteva mettere ai voti la proposta di procedere alla votazione per parti separate perché la Presidenza riteneva che non ci fosse autonomia normativa della parte che io volevo espungere.

Il Regolamento, quindi, parla chiaro e non esiste la possibilità di uscirne. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Lei prima deve decidere sull'ammissibilità della proposta a termini di Regolamento ed è il Regolamento stesso a dirle che, se non c'è la consistenza normativa, non si può fare la votazione per parti separate, a prescindere dal merito.

Noi potremmo infatti rivoltare l'argomentazione della senatrice Ghedini e dire che l'emendamento base era stato scritto con una sua consistenza e con una sua logica normativa e, come tale, la sua preservazione avrebbe impedito lo spacchettamento.

Infine, è l'aggettivo «universale» contenuto nel testo dell'emendamento che tutela le minoranze linguistiche: solo con l'aggettivo «universale» vengono tutelate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo però riguarda il merito, mentre noi dobbiamo dibattere di un'altra cosa, che non c'entra niente con il contenuto: è la consistenza normativa che non c'è. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi riteniamo che debba essere accolto il suo suggerimento a non essere mai strumentali, ma l'accoglimento che noi facciamo di questo suggerimento non può essere unilaterale: è necessario che i più forti di quest'Aula non siano strumentali.

Noi stiamo difendendo il diritto delle minoranze linguistiche ad essere rappresentate, in un quadro di elezione delle Camere, non di questa Camera, ma delle Camere. È un tema che riproponiamo in molti casi anche con emendamenti firmati da esponenti di più schieramenti.

C'è però una questione: questi emendamenti, proprio per tutelare le minoranze linguistiche, passano attraverso il voto segreto. E allora non si può essere strumentali quando si è forti perché, se si è forti, non si può avere paura del voto segreto sulle minoranze linguistiche e sul loro diritto a partecipare all'elezione delle Camere! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Minzolini e Mussini)*. Penso, proprio per questo, che, oltre alle ragioni tecniche, vi sia un fondamento politico e che non si possa accettare questa continua acrobazia, nell'idea che l'unica cosa che bisogna rigettare in questa sede è il diritto alla manifestazione libera di coscienza di ciascuno dei componenti di quest'Aula! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sono previsti novecento di voti segreti: che cosa vogliamo fare? Novecento volte questa pantomima? Abbiate il coraggio di affrontare subito il problema! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se ci siete, battetelo

voi il colpo! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei provare a raccogliere l'invito del collega Uras a non essere strumentali e provare, se ci riesco, a parlarci con il linguaggio della verità.

Sono un senatore eletto in un collegio del Trentino, quello della Valsugana, dove vivono ben tre minoranze linguistiche: la minoranza ladina...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Allora com'è che è stato eletto lassù? *(Ilarità. Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Palma, la prego.

TONINI *(PD)*. Sì, sono stato eletto lassù, non capisco che cosa ci sia che non va.

Dicevo: la minoranza ladina, la minoranza mochena e la minoranza cimbra. Tengo molto al principio e al valore delle minoranze linguistiche e quindi, voterò, certamente a favore di una norma che preveda la tutela delle minoranze linguistiche.

Sono, invece, in fermo disaccordo con l'idea che si debba continuare a votare il Senato a suffragio universale diretto; rispetto l'opinione di chi, invece, sostiene che dobbiamo continuare a votarlo a suffragio universale diretto, ma non condivido questa scelta.

È evidente che l'emendamento è stato costruito in maniera intelligente, ma, se si pretende di votarlo in maniera unitaria, pone il Presidente di fronte ad una scelta tra violare il Regolamento nella sostanza (posto che il Regolamento impedisce di votare con voto segreto il principio dell'elezione diretta o meno del Senato) e forzare il Regolamento nella forma, cercando una via di uscita attraverso il *drafting*. Questi, se vogliono essere onesti, a me sembra siano oggettivamente i termini della questione in campo.

Vorrei dire al collega Di Maio... *(Commenti dal Gruppo M5S)* ...chiedo scusa, senatore Di Maggio. Vorrei dire al collega Di Maggio che non intendo nascondermi nel voto segreto, perché voglio che i cittadini e i miei elettori, cui ho promesso che avrei lavorato e mi sarei battuto per un Senato diverso da quello attuale (per l'appunto, un Senato delle autonomie, che superasse il principio dell'elezione a suffragio universale diretto, che invece resterebbe il principio fondamentale della Camera), sappiano come ho votato, in perfetta coerenza con il Regolamento, che prescrive questo obbligo, ossia che ciascuno di noi possa rispondere ai cittadini di come ha votato su questo punto determinante. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Rivendico il diritto di poter dire a voce alta e a testa alta come mi sono comportato in questa votazione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Vorrei ricordare che in altre circostanze, anche quando la Costituzione prescriveva il voto segreto (c'è soltanto un caso in cui la Costituzione lo prescrive ed è quello per l'elezione del Presidente della Repubblica), gli amici e colleghi del Movimento 5 Stelle hanno fatto una campagna contro il voto segreto, proprio quando quel principio è stabilito dalla Costituzione!

Il Regolamento tutela il mio diritto a votare il suffragio universale in modo palese, come deve tutelare il mio diritto a potermi esprimere contro il voto a suffragio universale del Senato e a favore della tutela delle minoranze linguistiche. *(Applausi dal Gruppo PD. Il senatore Martelli mostra una copia del Regolamento)*.

SCHIFANI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(NCD)*. Signor Presidente, è la mia coscienza che mi porta a intervenire e lo faccio dopo averci a lungo pensato, seguendo questo dibattito.

Ritornano alla mia mente momenti difficili vissuti in quest'Aula - in particolar modo da me assieme ad altri colleghi quando ero Capogruppo del Popolo della Libertà - allorquando ella, signor Presidente, forte di una formula interpretativa che ebbe a darle la Giunta per il Regolamento, senza innovare il Regolamento stesso che disciplinava l'ipotesi del voto segreto sulla decadenza di un nostro

parlamentare, Silvio Berlusconi, non potendo innovare il Regolamento perché la procedura sarebbe stata molto articolata, si dotò di un parere in forza del quale mutò la prassi interpretativa, consentendo che si votasse in maniera palese sulla decadenza di Silvio Berlusconi, laddove, tra l'altro, vi erano tutti i presupposti perché si parlasse di coscienza dei parlamentari. Non dimentichiamo che tutte le volte in cui siamo chiamati ad accettare o meno le dimissioni di un collega si vota in maniera segreta perché deve essere la nostra coscienza a decidere. Questo è un principio che abbiamo sempre rispettato.

Ebbene, in quell'occasione - mi consenta, Presidente, con rispetto di questa Aula, perché sono ligio alla prassi e credo sia patrimonio di tutti noi e della storia di questo Senato attenerci ad una prassi, anche lessicale, rispettosa di tutti gli italiani che ci hanno votato e, quindi, di un linguaggio del quale dobbiamo rispondere agli italiani - abbiamo acceduto ad un'ipotesi avevo la scelta di una maggioranza, forte di una sua interpretazione. Vi è stato un momento di tensione.

Oggi, quasi ribaltando le parti, siamo chiamati a spingere, a fare in modo che passi l'idea secondo la quale si debba votare segretamente su un principio che postula l'esigenza di una chiarezza totale. E mi spiace che tutti coloro i quali in quell'Aula si battevano per il voto palese sulla decadenza di Silvio Berlusconi, oggi si battano per il voto segreto.

Allora dobbiamo essere rispettosi della coerenza di noi tutti. Dobbiamo ricordare che quando si tratta di coscienza è giusto votare in maniera segreta, quando si tratta di parlare di politica, di scelta delle nostre future istituzioni dobbiamo rispondere al Paese, dobbiamo dire chiaramente che cosa vogliamo. Vogliamo cambiare queste istituzioni? Bene, dobbiamo dirlo agli italiani con un voto palese davanti a tutti e non con un voto dietro al quale nascondere le imboscate che non piacciono agli italiani.

Bene, come si evitò il voto segreto in occasione della decadenza di Berlusconi, penso che questo Parlamento, signor Presidente - al di là delle tecnicalità regolamentari, al di là delle procedure di fusione o meno dei periodi, delle frasi dette o non dette - debba fare una scelta politica. Siamo chiamati davanti agli italiani a dire se vogliamo o meno cambiare le istituzioni e non paralizzare la nostra attività. Il Paese ci guarda, siamo coerenti. E mi rivolgo a quei colleghi che mesi fa la pensavano diversamente sull'ammissibilità del voto palese o segreto quando si trattava di dichiarare la decadenza di una persona.

No, la nostra storia ci impone coerenza e il coraggio di dire quello che sto dicendo! *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-Pdl XVII)*.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, intervengono non sulla questione regolamentare ma per fatto personale. Credo che i senatori del Partito Democratico meritino il rispetto anche da parte di altri colleghi come il senatore Di Maggio. In questo Gruppo non c'è nessuno che è ricattato. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Signor Presidente, mi permetta di dire, poiché gli italiani stanno seguendo questa discussione - e lei, tra l'altro, è stato definito come l'arbitro Moreno, e personalmente mi sarei leggermente offeso, visto che l'arbitro Moreno dopo aver fatto perdere la partita all'Italia è stato anche arrestato per questioni di droga; tuttavia ognuno è libero di dichiarare quello che vuole, ma io mi sarei offeso - che non sono più disponibile, e credo di parlare a nome di molti miei colleghi, se non della totalità, a sentir dire dai banchi di chi la pensa diversamente da noi che saremmo ricattati, e non si capisce bene da chi: dal Presidente del Consiglio?

È inaccettabile. Usate altri argomenti. Noi siamo pronti a votare alla luce del sole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la giornata è cominciata con un appello del senatore Chiti a ridurre gli emendamenti ostruzionistici e a concentrarci su sei o sette argomenti, che avrebbero consentito a quest'Aula del Parlamento di discutere in maniera approfondita i temi che

maggiormente sono in discussione e sui quali forse non c'è ancora unanimità - probabilmente un dibattito approfondito avrebbe consentito margini di miglioramento - e un Paese che non so se assista in diretta ai nostri lavori, ma sicuramente ha percezione di quello che qui dentro sta accadendo.

Ci troviamo adesso nella impossibilità di fare quello che il senatore Chiti aveva immaginato come percorso di questa giornata e probabilmente anche delle prossime, perché non c'è stata una decisione: il Governo sembra non aver corrisposto alle richieste delle opposizioni e queste sembrano non aver corrisposto alle richieste del Governo.

Facciamo finta che questo tentativo non riuscito oggi possa essere riproposto nei prossimi giorni e ci auguriamo che nei prossimi giorni questo possa accadere, una volta sciolto il problema se sia nato prima l'uovo o la gallina.

Tuttavia, il problema che abbiamo adesso è frutto della sua decisione, signor Presidente, perché, se riusciremo forse a risolvere la questione dell'emendamento 1.28, probabilmente dovremo affrontare lo stesso problema, data la lunga lista di emendamenti sui quali è prevista la votazione segreta; ciò detto, a pagina 804 del fascicolo degli emendamenti c'è un emendamento con il quale questo conto non potrà essere fatto. E allora quel giorno ci fermeremo. Mi riferisco all'emendamento del senatore Candiani (1.0.22), che è inscindibile. Qualsivoglia virtuosismo la senatrice Ghedini possa immaginare per quell'emendamento, noi quel giorno quel nodo non lo scioglieremo.

E allora, signor Presidente, ho l'impressione che quest'Assemblea debba prendere atto di una situazione irrisolvibile. Ha ragione il senatore Tonini, ha ragione anche il senatore Schifani: decidiamo in maniera seria, prendiamo atto della nostra impossibilità di proseguire il percorso nei termini in cui è stato proposto, con gli emendamenti così come congegnati e con la decisione che lei, signor Presidente, ha preso di sottoporre a voto segreto le parti che secondo il Regolamento possono essere sottoposte a voto segreto.

A questo punto, o lei si assume fino in fondo la responsabilità dicendo che le conseguenze anche letterali, semantiche, regolamentari, di contenuto e di termini di applicabilità della sua decisione possono essere portati alle estreme conseguenze, nel senso che così si fa e così si può fare, oppure decidiamo una volta per tutte che non accettiamo che su un processo di revisione costituzionale ci siano voti segreti. Noi, con molta chiarezza e grande trasparenza, manifestiamo la nostra consapevolezza e il nostro convincimento rispetto ai temi che sono all'ordine del giorno e ce ne facciamo carico rispetto alla nostra coscienza e di fronte al Paese.

Continuare invece in questa discussione, che sarà riproposta esattamente negli stessi termini nelle prossime settimane e nei prossimi mesi perché non se ne esce da questa situazione non vedo che senso possa avere.

Rivolgo allora un appello al senso di responsabilità di tutti, innanzitutto al suo, signor Presidente, che ha preso questa decisione probabilmente senza valutarne le conseguenze. Non penso, infatti, che quando lei ha assunto la decisione non abbia verificato gli emendamenti e come erano congegnati, né che gli Uffici non le abbiano detto che sarebbe stato difficile votare separatamente gli emendamenti così come sono scritti, soprattutto uno.

Pertanto, o sciogliamo quel nodo nella sede che lei riterrà più opportuna, la sua Presidenza o, come qualcuno ha detto, la Giunta per il Regolamento, e facciamo in modo che la decisione sia presa in quella sede una volta per tutte, oppure consapevolmente decidiamo che si voti tutto con voto palese, perché penso sia l'unico passaggio possibile e comprensibile sia da parte nostra, che della pubblica opinione. *(Applausi dei senatori Marin e Bianconi. Il senatore D'Anna fa cenno di voler intervenire).*

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. Scusate, ho i senatori Segretari che mi aiutano nel difficile compito di stabilire l'ordine degli interventi. Questo è l'ordine che mi hanno dato.

Ha facoltà di parlare il senatore Volpi.

D'ANNA *(GAL)*. Mi ero prenotato prima di Volpi!

PRESIDENTE. Ho capito, ma mi hanno dato questo ordine di interventi.

D'ANNA *(GAL)*. Ai suoi collaboratori ho fatto cenno e ho mandato l'assistente parlamentare! Che devo fare? Devo mandare un piccione viaggiatore? Svegliatevi!

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la prego di non rivolgersi in questi termini a chi collabora con me, perché è un'offesa anche nei miei confronti. Si accomodi. *(Commenti del senatore D'Anna)*.

Prego, senatore Volpi, intervenga.

VOLPI *(LN-Aut)*. Quando i colleghi me lo consentiranno. *(Commenti del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, lei non può sapere se il senatore Volpi ha chiesto prima o dopo di intervenire.

D'ANNA *(GAL)*. L'ho chiesto prima. Ho avvertito il commesso.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, ha facoltà di intervenire.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ovviamente il presidente Romani ha fatto una valutazione... *(Commenti del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, consenta al senatore Volpi di intervenire. La richiamo all'ordine. Non può continuare così.

VOLPI *(LN-Aut)*. Mi permetta di esprimere alcune considerazioni che secondo me hanno un senso. Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e ringrazio il senatore Tonini che mi consente di dissentire da lui per come immagino l'elezione del Senato. Io non ho nessun problema a votare in maniera palese quello che penso. *(Commenti del senatore D'Anna)*. Chiedo scusa al collega, però vorrei poter parlare, signor Presidente.

Siamo arrivati a questa discussione in Aula dopo che si sono presentate delle situazioni particolari. Le definisco «particolari» perché credo che lo siano, e forse sono speciali. La richiesta di voto segreto, a prescindere da alcune interpretazioni, ha un senso anche un po' speciale in ragione di quanto è successo. Il collega Candiani prima al riguardo ha fatto un ragionamento logico. Noi non abbiamo nessun timore a votare in maniera palese, presidente Schifani, ma penso che vada dimenticata la vicenda Berlusconi e vada ricordata quella delle Commissioni.

Credo che, da senatore libero, io debba essere nella condizione di garantire ad altri senatori, forse più condizionati, di poter esprimere il loro parere. E non sto parlando di ricatto, perché offenderei i senatori e un partito come il PD, ma è anche vero, presidente Zanda, che alcune sono successe. Me ne vuole dare atto? È vero o no che sono stati sostituiti dei senatori in Commissione? *(Applausi della senatrice Simeoni)*. Seppure è lecito da parte di un Gruppo affermare che la rappresentanza in Commissione deve essere proporzionale rispetto a quello che rappresenta il partito in quell'Aula, credo, allora, che il nostro dovere sia anche immaginare lo stato d'animo di quei senatori che, in quella condizione, sono stati sostituiti. Allora, presidente Schifani, il voto di libertà c'è perché tutti siamo in grado di esprimerlo o invece bisogna di dire che tutti devono essere messi in condizione di poterlo esprimere? Io sono sinceramente convinto di ciò.

Qualcuno può anche pensare che abbiamo presentato gli emendamenti apposta. Ciò detto, presidente Zanda, il tentativo che ha fatto prima il presidente Sacconi era abbastanza misero. Qui tutti ci giochiamo le nostre carte, ma questo non vuol dire che su alcuni principi dobbiamo lasciar perdere!

Signor Presidente, mi permetto di sottoporle una valutazione. Non le faccio richiami al Regolamento e non le chiedo se una frase sta o meno insieme, ma le dico: cerchiamo di tenere insieme il Parlamento rispetto alla Costituzione, perché non stiamo esaminando un semplice provvedimento. Non mi si può parlare di *drafting* a proposito di parole che nella Costituzione i costituenti avevano pesato una per una, mentre qui si afferma che poi si andrà a fare un coordinamento formale. Non è possibile!

Anzi, tutto è possibile, ma può essere anche poco dignitoso per il Parlamento immaginare che si deroghi in una discussione seria anche rispetto ad una sola parola della Costituzione. A meno che noi dimenticassimo tutte le nostre storie personali - e non vorrei elencare tutti gli amici e conoscenti di cui conosco la storia - per essere oggi figli del nulla!

Se qualcuno invece qui dentro ritiene di essere diventato ormai un figlio del nulla io, Presidente, non ci sto: io sono figlio di una storia politica, continuo a rappresentare la politica e vorrei lasciare qualcosa che avesse un senso, e non il nulla! Chiedo quindi alla dignità di tutti, ma anche alla Presidenza, di consentire che questo sia fatto con delle regole che permettano a tutti di esprimere con serenità il proprio voto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, non faccio polemica sulla questione delle prenotazioni ad intervenire, ma segnalo che mi ero peritato di mandare l'assistente parlamentare a trasmetterle la mia richiesta, che si è rivolto, così com'è ho visto, ai suoi collaboratori.

Vedete, una delle accuse più ricorrenti che sono state fatte a coloro che hanno emendato la proposta di legge di riforma costituzionale del Senato, sia da parte del Presidente del Consiglio che di autorevoli commentatori della stampa, anche quella di destra, è stata quella che noi si fosse rappresentabili come un manipolo di difensori della propria poltrona e che attraverso l'istituto dell'ostruzionismo, quindi lo specioso ricorso al Regolamento del Senato, volessimo ritardare le future e progressive sorti del grande Renzi, detto il «rottamatore» prima e il «riformatore» dopo. Oggi, contrariamente a quello che ho sentito dire con molto garbo sia dal senatore Tonini che dagli stessi senatori Schifani e Romani, sta venendo fuori la verità vera (consentitemi questa cacofonia), ovverosia che tutta la partita si gioca sull'elettività del Senato. È vero forse che c'è malizia in quell'emendamento, ma c'è ancora più malizia, caro Tonini, se non una pretesca ipocrisia da parte tua *(Applausi dal Gruppo M5S),* nel dire che non hai capito che noi vogliamo il voto segreto perché in dissenso in un Senato di nominati e con una riforma che sarà dei nominati dei nominati, si ha paura ad esprimersi *apertis verbis. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella. Commenti del senatore Tonini*). Questa è una vergogna!

Il 14 febbraio del 1954, se non sbaglio - e chiamo il senatore Chiti a correggermi - si celebrò il XX Congresso del Partito comunista sovietico.

VOCE DAL GRUPPO PD. Era il 1956.

D'ANNA *(GAL)*. Chiedo scusa, non ho dimestichezza con i congressi del PCUS. (*Ilarità dal Gruppo M5S*). Krusciov in quella sede ebbe a fare la denuncia dei crimini dello stalinismo. Nel mentre denunciava queste cose, dal fondo di questa immensa platea di delegati, una voce si alzò: «E tu, compagno Krusciov, dov'eri ai tempi di Stalin?». Krusciov si rivolse verso Tonini (*Ilarità dal Gruppo M5S*) o verso questa persona e disse: «Chi ha parlato? Alzati in piedi, fammi vedere chi sei?». Nessuno si alzò in piedi, allora Krusciov disse: «Io ero allora dove tu sei ora».

La verità allora è che, vivaddio, grazie al cosiddetto ostruzionismo e alla cosiddetta opposizione che si esprime attraverso gli emendamenti sta venendo fuori agli occhi della stampa e dell'opinione pubblica la vera natura dello scontro tra quelli che vogliono che il popolo italiano possa scegliersi i senatori, e in appresso i deputati, e quelli che questa circostanza la denegano fortemente. A nulla vale poi quello che dice il senatore Schifani: potrei obiettargli che volevo il voto segreto per Berlusconi e lo vorrei ancora adesso; è lui che ha qualcosa di incongruente nel suo comportamento, non io. Ma perché il voto segreto? Che cos'è questa modo di dire: «Assumiamoci le responsabilità davanti alla Nazione?». Ma perché, quando si fanno le elezioni la gente vota all'aperto o nel segreto dell'urna?*(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Campanella e Simeoni)*. Questa pagliacciata ricorrente della segretezza del voto è garanzia per il votante.

TONINI *(PD)*. Non c'è nel Regolamento!

D'ANNA *(GAL)*. La segretezza del voto era uno dei cardini che furono introdotti per difendere il votante dalle ripercussioni del potente, caro Tonini! *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Misto e Misto-ILC)*. Noi ci apprestiamo a votare una riforma che metterà nelle mani di due, tre capibastone la vita del Parlamento con nominati da queste persone, e con il 25 per cento degli aventi diritto al voto, gli darà tutto il potere. *(Applausi della senatrice Bulgarelli).*

Ve la faccio io la proposta, che sono *palmarès* in questo areopago di grandi politici: cassate, ministro

Boschi, quello che avete scritto, introducete la parola «elettivo» e abbiamo finito, ce ne andiamo in spiaggia tutti quanti! Oppure fate un'altra cosa: lasciate le cose come stanno e scrivete che il Presidente della Repubblica si elegge a suffragio universale, perché se viene meno una delle garanzie questo popolo qualcosa dovrà pur fare, che non mettersi, caro Esposito, fuori dalla porta di Berlusconi o di Renzi o di Grillo, *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* per essere il più fedele e più obbediente per essere ricandidato.

Quello che si para dinanzi a noi e al popolo italiano - non per me, che ho un'età per la quale non mi interessa poi tanto - è che porterete qui dentro dei cortigiani reggicoda, degli invertebrati, gente che non ha il coraggio di dire quello che pensa e di argomentarlo! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto)*. Dovremmo vergognarci tutti, sia quelli che propongono come espediente il voto segreto sia quelli che del voto segreto hanno paura perché sanno che, solo per sudditanza e piaggeria, con il voto palese molta gente voterebbe una proposta che è indecente e improponibile come questa che ci si prospetta. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut. Congratulazioni)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, siamo abituati ormai all'ipocrisia che spesso trasuda in quest'Aula, e non solo, ma lo sapevamo ancora prima di entrare qui. Tuttavia, dopo aver sentito il senatore Tonini scoprire oggi, nel luglio 2014, l'importanza del voto palese, l'importanza che i cittadini conoscano quello che i propri eletti decidono e votano in Aula, forse è il caso di ricordare che fino ad oggi l'unica forza politica, l'unico Gruppo che ha proposto la modifica del Regolamento, già nell'anno scorso, è il Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mi spiace per il senatore Tonini, che evidentemente è vittima - diciamolo anche - di una ossessione nei confronti del Movimento 5 Stelle.

Io la seguo sempre con attenzione, senatore Tonini, e noto che quattro interventi su cinque hanno noi come bersaglio apparente, ma questo va a nostro favore (anche il *lapsus* su Di Maio è molto sintomatico). Senatore Tonini, la invito a rilassarsi un attimo e a vedere le cose con maggiore oggettività.

Tornando a parlare del voto segreto, che, ribadisco, a lei e al suo partito, evidentemente fino ad oggi è andato bene sempre, forse vale anche la pena di ricordare al senatore Schifani e al collega Romani che il troppe volte richiamato caso della decadenza dell'ex senatore Silvio Berlusconi verteva sull'interpretazione di un articolo del Regolamento - nonostante il presidente Palma faccia un segno di diniego, è così - ovvero sull'applicazione del terzo comma dell'articolo 113; quindi una situazione completamente diversa da quella che è stata oggetto di attenzione e valutazione del Presidente quando ha ammesso il voto segreto per quella serie di emendamenti.

Quello che diciamo sempre - e oltre a dire noi facciamo - è che le leggi quando ci sono vanno rispettate. Così è stato per Berlusconi: senza modifiche o forzature regolamentari, ma secondo l'interpretazione più corretta fu deciso il voto palese; oggi, a Regolamento vigente, che noi vogliamo cambiare - e solamente noi, checché ne pensino i colleghi degli altri partiti - la valutazione è stata fatta sulla ammissibilità del voto segreto. Inoltre, pur avendo apprezzato il simpatico intervento del senatore D'Anna, occorre anche qui ricordare forse che nel caso del Movimento 5 Stelle, la nostra libertà totale è garantita dal fatto che qui noi non abbiamo Grillo o nessun altro che decide le liste: siamo l'unico movimento che le primarie le ha fatte e in maniera completamente trasparente, e non abbiamo capibastone o segreterie di partito. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*. Mi dispiace ma dovete rassegnarvi a questa realtà!

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire innanzitutto per svolgere una considerazione un po' amara, dal momento che sta accadendo quello che temevo, che era prevedibile e che, senza riuscirci, avevamo cercato di evitare. Ho lo stato d'animo che descriveva poco fa il senatore Bondi (tanto per citare un senatore di parte avversa). Infatti, siamo di fronte ad una crisi e ad una situazione

di impotenza. Ciò determina un discredito generale e non la chiarezza di una battaglia.

Pertanto, vorrei rivolgere ancora un appello, per quanto conta, a tutti coloro che hanno reso non possibile un'evoluzione diversa, affinché vi sia una riflessione. Siamo alla prima giornata e mi sembra che il fatto di continuare così produca effetti senz'altro negativi.

Vi è, poi, una seconda questione per la quale ho chiesto di intervenire. So che si può chiedere il voto segreto. La richiesta di voto segreto non è segno di viltà, né di illegittimità. Se si guardano gli atti della Costituente, si può verificare che la gran parte delle votazioni venne effettuata con voto segreto. Tuttavia chi lo vuole chiedere deve fare riferimento, come è stato fatto da alcuni, a procedure, a sostanza normativa, a coordinamenti e così via. Vi prego, colleghi, di non chiederlo per tutelare i senatori del Partito Democratico che la pensano in modo diverso perché non ne abbiamo bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Campanella*). Ripeto che non ne abbiamo bisogno!

Ci tutelano le regole, i valori del nostro partito e del nostro Gruppo che si fondano sul pluralismo (come vedete, non sono stato deportato!) e soprattutto tutti insieme siamo tutelati dalla Costituzione, dal mandato che essa affida ai parlamentari. Infatti, come sanno i colleghi del mio Gruppo parlamentare, come sa il Presidente del mio Gruppo, anche perché credo che non sia una novità inedita e che non faccia venire meno la fiducia e la stima reciproca, io - parlo per me perché non c'è una «corrente costituzionale» - sul voto che riguarderà l'elezione diretta dei senatori, quando la riguarderà, che sia palese o sia segreto, voterò a favore dell'elezione diretta. *(Applausi delle senatrici Gatti e De Petris)*. Questo è quello che ho sostenuto, con libertà e con convinzione, senza pretendere di avere la verità rivelata, negli ultimi mesi. Quindi, non devo essere tutelato. Ripeto che mi tutela la Costituzione e mi trovo bene nel mio partito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei rispondere anche al collega Romani che ha posto un tema rispetto allo stallo che si sta determinando nel corso delle ore e alla difficoltà di andare avanti e trovare un senso politico alla discussione che stiamo svolgendo stasera. Il senatore Romani ha detto che non sa se è nato prima l'uovo o la gallina. Il senso è che non si capisce se il muro e - appunto - l'incomunicabilità si sono prodotti a seguito delle vicende degli ultimi giorni e dove nasce questa incomunicabilità.

Io sono un po' stanco, e lo affermo con grande forza, rivolgendomi anche ai colleghi del Gruppo del Partito Democratico. Poco fa ho letto le dichiarazioni rese da un autorevole esponente del Partito Democratico, che peraltro oggi è presente in Aula (è un membro del Governo), che utilizzando un linguaggio, questo sì, davvero vecchio, datato, antico e superato dai fatti politici che si sono prodotti nel corso degli ultimi mesi, ha ritenuto di ricattare - questa volta sì - un piccolo partito, cioè Sinistra Ecologia e Libertà, sostenendo addirittura che un dissenso come quello che si sta misurando in quest'Aula su alcune questioni di fondo che riguardano la democrazia del Paese, la Costituzione e alcuni nodi essenziali, potrà avere ripercussioni sul Comune tal dei tali piuttosto che sulla Regione tal dei tali. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi, allora - voglio dirlo con grande chiarezza - non solo non siamo divisi, come appunto è stato detto, e non solo non ci pieghiamo a quest'accusa, che ci sembra sbagliata e strumentale, ma vorremmo dire anche una cosa che però riguarda «l'uovo e la gallina». È vero, colleghi, che abbiamo presentato 6.000 emendamenti in questa discussione, ma non siamo stati noi, signor Presidente del Consiglio, a raccontare questa enorme falsità al Paese, ossia che la riforma costituzionale in esame avrebbe risolto i problemi dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Non siamo stati noi ad utilizzare la propaganda su una situazione seria come questa, né a dire a chi non la pensava come noi che quel pensiero era portatore della volontà di non cambiare le cose o, peggio ancora, di difendere addirittura chissà quale posizione di privilegio. Ma soprattutto, cari colleghi, non siamo stati noi a contrarre patti - questi sì - segreti: si sente dire addirittura che i patti contratti nel corso dei mesi passati tra rilevantissimi partiti del nostro panorama politico siano stati scritti e che in

essi, a sfregio di quest'Aula parlamentare, sia stato deciso in un'altra sede - non questa del Parlamento repubblicano - il destino della nostra Repubblica. Questo è davvero un patto segreto, non appunto il voto segreto di cui stiamo discutendo oggi.

Abbiamo detto fin dal primo momento che siamo stati disponibili a rimuovere gli emendamenti ed a tentare di evitare questa logica di muro contro muro, ma si può superare lo stallo che ancora una volta si sta producendo in quest'Aula, non a causa degli emendamenti di Sinistra Ecologia e Libertà, ma di un atteggiamento che non ha voluto cercare alcun tipo di discussione con le opposizioni, preferendo bollarne i membri come gufi, nemici del cambiamento e difensori di privilegi. Se questo, allora, è il tema, è evidente che non c'è possibilità che questa discussione vada avanti.

Muovo un ennesimo appello al Governo, lo stesso che abbiamo lanciato poche ore fa in una conferenza stampa proprio in questa sede del Senato: nel corso delle ore che verranno, lavoriamo per capire se vi siano le condizioni per trovare elementi di mediazione alta, che ci consentano di uscire da questo stallo. Facciamolo per l'Italia e per il Paese, ma dismettiamo tutti gli elementi di propaganda!

So bene che avete una forza mediatica tale per cui i quotidiani e le televisioni vi consentiranno di dire che un piccolo partito, che ha ottenuto il 3 per cento dei voti, sta cercando di bloccare la vita democratica di questo Paese con 6.000 emendamenti. Vi invito però a rinunciare fino in fondo a quest'elemento di propaganda: lo potete fare, è nelle vostre disponibilità, avete la forza anche mediatica per farlo, ma non farete un servizio al Paese, né alla democrazia ed all'architettura costituzionale che dobbiamo costruire e che probabilmente, nel corso dei prossimi cinquant'anni, sarà frutto della discussione di stasera.

Il presidente Zanda l'ha detto, come tante volte ho fatto anch'io nel corso di queste settimane: non stiamo discutendo qui di una legge elettorale che si cambia ogni tre anni, ma dell'architettura del Paese e di riforme con le quali probabilmente non si confronteranno semplicemente i cittadini italiani oggi, ma finanche i nostri figli ed i nostri nipoti. *(Applausi del senatore Puglia)*.

Se il prezzo di questa discussione è dunque così alto, lo ribadisco, fermatevi a riflettere su questi punti, non considerate chi esprime un dubbio o una perplessità come un nemico del cambiamento. Entrate invece nel merito di alcune questioni che stiamo discutendo e di cui stiamo parlando da molti mesi: voi, come noi, non potete permettervi che quello del futuro sia un Parlamento di nominati; voi, come noi, non potete permettervi al tempo stesso d'immaginare un meccanismo di secondo livello al Senato e uno come l'Italicum alla Camera. Voi non potete permettervi di bloccare gli istituti della democrazia diretta.

Noi lo diciamo ancora una volta: siamo del tutto disponibili a discutere nel merito. La cosa che però non ci potete chiedere, perché non solo la rispediamo al mittente, ma anche perché ne passa la dignità e la storia di una seria battaglia politica che stiamo facendo in quest'Aula, è la resa senza condizioni.

La resa senza condizioni non ci sarà. Ci sarà semplicemente una proposta politica forte che chiede alla maggioranza parlamentare e al Partito Democratico di fermarsi e di discutere sulle nostre proposte. Le nostre sono proposte di buon senso. Sono proposte delle quali molte oggi sono condivise da un pezzo significativo dell'opinione pubblica.

Discutete di questo e vedrete che il muro contro muro non ci sarà e sarà molto più semplice non solo trovare una mediazione tra di noi, ma fare una cosa positiva per il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC)*.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Onorevoli colleghi, credo che dovremo riportare la discussione esattamente nelle sue dimensioni e penso che l'intervento del senatore Chiti, che come al solito, al di là delle posizioni, è un esempio di serietà e di impegno in quest'Aula, ci ha riportato esattamente nelle dimensioni della situazione.

In primo luogo, è inutile che usiamo parole fuori luogo: è chiaro che questa è una battaglia politica aspra ed è altresì chiaro che, a partire dal Movimento 5 Stelle per finire con SEL, state facendo una

vostra legittima battaglia politica, corredata di tanti emendamenti che è nel vostro diritto-dovere presentare.

In secondo luogo, voi fate bene - farei lo stesso anch'io, se fossi nella vostra posizione - a chiedere che siano posti in votazione emendamenti che avete presentato anche con una certa malizia, perché comprensivi di diversi argomenti, globalmente, senza spezzettamento, perché si richiede così in base ad una coerenza normativa.

Fa bene allo stesso modo e fa il suo mestiere, che è una altro, anche la senatrice Ghedini nel chiedere quello che ovviamente tutti coloro che hanno interesse a portare avanti questa riforma chiederebbero, ossia di procedere con il voto per parti separate.

Scusate, ma qui non c'è da offenderci reciprocamente, perché ciascuno sta legittimamente portando avanti le sue proposte all'interno di quest'Aula. Il punto, se mi consentite, è che alla fine, se c'è una regola e se quest'Aula non vuole essere globalmente ridicolizzata, ci deve essere una capacità normativa di portare alla fine questo dibattito, che in tal modo diventa interminabile ed assolutamente controproducente per tutti, anche per chi fa una legittima opposizione, che verrà additato come colui che vuole solamente contrastare, magari con le argomentazioni che l'onorevole De Cristofaro ha portato.

Il discorso è molto semplice è il tema è se questo emendamento va votato per parti separate e se sta in piedi la parte separata con cui si chiede il voto segreto rispetto alle altre due. È chiaro che sotto c'è il tema dell'elettività o meno del Senato, però voglio astrarmi dal merito.

A questo punto - se mi consente, Presidente - convochi la Giunta per il Regolamento che, ponendo la parola «fine», si giunge ad una delibera. La Giunta per il Regolamento decide di procedere in un modo o nell'altro; la maggioranza, non meno dell'opposizione, si assume i suoi rischi. È ovvio che, se la Giunta per il Regolamento dice che una parte va votata a scrutinio segreto, si vota a scrutinio segreto; in mancanza di una decisione della Giunta per il Regolamento, il Presidente del Senato, che deve essere rispettato nella solitudine della sua decisione in questo momento, si assume individualmente la responsabilità di dire come si procede e noi facciamo le nostre dichiarazioni di voto e continua il dibattito. A questo punto, entro questa sera, se non siamo in grado di procedere almeno a queste prime votazioni con la modalità della decisione assunta in Giunta o della decisione solitaria del Presidente, complessivamente facciamo tutti una pessima figura. *(Applausi dai Gruppi PD e PI)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se non sbaglio lei ha già parlato. Comunque ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Non ho parlato, signor Presidente, e la ringrazio per avermi concesso la parola.

Qui mi pare che la cosa abbia due aspetti che sono illustrati da altri: uno è quello della forma che qua dentro ha un'importanza fondamentale; il rispetto delle procedure all'interno di quest'Aula garantisce ovviamente la minoranza.

In alternativa la maggioranza votando di volta in volta potrebbe superare tutto. E qui noi siamo affidati a lei in quanto minoranza e in quanto garante soprattutto della minoranza che altrimenti non avrebbe forza per far valere quei Regolamenti che la proteggono. Poi c'è una questione di sostanza che tanti colleghi hanno richiamato.

Il Senato, questa Repubblica, non possono essere riformati in questo modo, con un'accanita battaglia tra due parti perché anche quando queste due parti raggiungono la maggioranza numerica all'interno di quest'Aula non è una maggioranza tale da garantire quel patto tra tutti i cittadini che la Costituzione deve essere. È fondamentale che non succedano più nè qua dentro né fuori contrapposizioni urlate come quelle che abbiamo visto nei minuti precedenti. Per fare questo c'è bisogno del rispetto di una parte verso l'altro e c'è bisogno di capire che queste benedette regole che oggi noi ci accingiamo a modificare siano accettate o considerate comunque accettabili dalla stragrande maggioranza degli italiani, non da una maggioranza numerica.

Questo è fondamentale e questo deve essere capito da tutti all'interno di quest'Aula e fuori, dove

purtroppo il Governo continua in questi minuti a lanciare segnali che denigrano i componenti di quest'Assemblea e l'Assemblea nel suo insieme.

Per questo chiedo a lei, signor Presidente, di essere garante di noi tutti, perché in questo momento lei è la protezione della minoranza in Aula. Ovviamente garantendo il rispetto del Regolamento nella sostanza oltre che nella forma, nello spirito oltre che nelle parole chiedo a tutti i colleghi, tutti di assumere questa che è una verità semplicissima: la Costituzione che uscirebbe da questa nostra discussione deve essere sentita come qualcosa che è di tutti e non può essere imposta da una parte all'altra. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC e del senatore Santangelo)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, manterrò i toni più moderati rispetto a prima.

PRESIDENTE. La ringrazio.

CRIMI *(M5S)*. Ci sarebbe una soluzione a tutto questo: sarebbe sufficiente che il Governo dicesse con chiarezza che è sovrana l'Aula e che qualunque decisione prenderà l'Aula e quindi il Partito Democratico è sovrana e che questo non va ad incidere sull'azione di Governo. Invece noi abbiamo assistito in tutti i lavori di Commissione e di Aula ad un'arroganza del Governo. E non mi riferisco ai relatori e al Partito Democratico, ma a questa arroganza, all'imposizione.

Quello è l'unico gesto che consentirebbe a quest'Aula, in qualunque condizione, di votare con libertà di coscienza. Il voto con libertà di coscienza sarebbe forse la soluzione a tutta questa esasperazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Il suo è l'ultimo intervento, senatore, poi si passerà alla decisione.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, proprio per favorire la decisione mi si consenta, però, di dissentire da quanto proposto dal senatore Crimi perché, per quello che mi riguarda, se c'è un soggetto che non deve prendere posizione su tutto quello di cui abbiamo discusso finora è proprio il Governo, e mi spiego.

Il Governo ha dato il suo contributo presentando un disegno di legge. Nel momento in cui questo è stato preso in carico dai relatori in Commissione parlamentare, è stato appunto parlamentarizzato. Ma ci rendiamo conto che facciamo Assemblee, durante il cui svolgimento chiediamo al Governo di esprimersi come fossimo di fronte a decreti-legge che richiedono alla fine un voto di fiducia? È il Parlamento che è protagonista di questa riforma. *(Applausi dai Gruppi PI, M5S e Misto-MovX)*.

Vorrei, dunque, che per un momento mettessimo da parte questo complesso di inferiorità nei confronti del Governo, che pure ci ha detto cose rilevanti nella giornata di oggi, tra cui, per esempio, che in democrazia esistono una maggioranza e un'opposizione. Pur facendo tesoro di questi suggerimenti, vorrei che per un attimo ridiventassimo però noi protagonisti e ridiventi protagonista il Parlamento e chi lo rappresenta nella sua integrità, avendo il coraggio di assumere decisioni inderogabili. *(Applausi dai Gruppi PI, M5S e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.28 (testo 2), avanzata dalla senatrice Ghedini Rita.

Invito tutti i senatori a raggiungere i loro posti rapidamente. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

TAVERNA *(M5S)*. Ma cosa stiamo votando? Cosa votiamo?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma l'emendamento è stato riformulato!

PRESIDENTE. **È approvata.**

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, si è appena svolta una votazione su un emendamento per il quale, tra l'altro, ho presentato un nuovo testo.

Prima le ho chiesto invano di sapere esattamente come sarebbe stato diviso il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice, guardi che l'ho precisato anche con il senatore Centinaio che parlava del «loro»: ho chiarito che il testo era stato cambiato.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Vede, Presidente, lei adesso ha indotto l'Aula a votare su una cosa che non esiste più. Ho riformulato di mio pugno e depositato il nuovo testo dell'emendamento, nel quale il termine «loro» non c'è più. Vorrei sapere, dunque, che cosa è stato messo in votazione.

Dalla votazione che si è appena svolta si è deciso dunque di votare la prima parte dell'emendamento: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto». A questo punto, senza un'interruzione, senza una virgola e senza niente, la seconda parte suonerebbe così, iniziando con un gerundio: «garantendo la tutela delle minoranze linguistiche».

Signor Presidente, dico questo perché lei stesso prima si è sbagliato parlando dell'emendamento. Come vede, il testo era stato riformulato.

PRESIDENTE. No, non mi sono sbagliato: ho corretto il senatore Centinaio.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. L'emendamento è stato riformulato; quindi l'Assemblea è stata indotta a votare una cosa diversa. Poi ci sono molti professori e insegnanti, ma sarebbe tranquillamente sufficiente anche un'insegnante...

AIROLA *(M5S)*. Delle elementari!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. ...delle elementari, ma anche dell'asilo (perché i bambini oggi sono molto svegli) per spiegare che è un po' difficile operare una tale separazione del testo, a meno che non sia fatta in modo assolutamente surrettizio. Non possiamo far votare il Senato su una frase mozzata. Altrimenti potremmo pure chiedere il voto separato aggettivo per aggettivo, parola per parola. Non so se questo possa essere accettabile. Ma l'effetto è lo stesso: lei ha fatto esprimere l'Assemblea su una votazione per parti separate in cui la prima parte si regge e la seconda non sta assolutamente in piedi, perché sono assolutamente legate.

PRESIDENTE. Se ha finito...

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, è evidente a tutti nel linguaggio italiano. Noi ribadiamo che in questo caso si sta votando non solo sul Senato elettivo, ma anche sulla Camera: si dice che i membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale, garantendo la tutela delle minoranze linguistiche, che è esattamente lo scopo previsto dal nostro Regolamento, quando dice, senza indugio alcuno, che debbono essere sottoposte a voto segreto tutte le questioni attinenti alle minoranze linguistiche, facendo precisamente riferimento all'articolo 6 della Costituzione.

La questione, signor Presidente, non è assolutamente secondaria. Lo dico con molta calma, ma i senatori non possono essere presi in giro e chiamati alla votazione di una parte di un emendamento che non si regge in piedi da sola. Credo che questa sia una questione di rispetto dell'intelligenza di ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Lei intende in questo momento proseguire con la votazione, nonostante tutto? Cosa verrebbe esattamente messo in votazione?

PRESIDENTE. Innanzitutto le faccio presente che vi è stata una votazione dell'Assemblea.

Secondo punto: è stato detto anche che ho usato del coraggio nell'ammettere il voto segreto per gli emendamenti sulle tutele delle minoranze linguistiche. *(Commenti dei senatori Divina e Volpi)*.

Così come ho prospettato quando ho letto lo *speech* riguardante la mia decisione sul voto segreto,

intendo ammettere - rispettando tutte le richieste dell'Assemblea, che è sovrana - il voto segreto soltanto su tutte le proposte emendative che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche. Adesso quindi...

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ma non possiamo...

PRESIDENTE. Mi faccia finire, non le ho dato la parola.

Io non posso, su un tema così importante, come quello del suffragio universale diretto che questa mattina è stato posto come uno dei temi fondamentali dal presidente Chiti e sul quale si è svolto un ampio dibattito, dando a tutti la possibilità di parlare, concedere il voto segreto. Per me significherebbe rinnegare ciò che ho deciso sul voto segreto. Vorrei che questo fosse chiaro a tutti. L'Aula si è già espressa sul voto per parti separate. Adesso l'Assemblea voterà... *(Proteste dal Gruppo M5S. Numerosi senatori chiedono di poter intervenire)*.

Sia chiara una cosa...

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, non posso ammettere che venga sottoposto...

PRESIDENTE. Dobbiamo essere chiari. Non possiamo fare un dibattito di ore, consentendo a tutti di intervenire, per poi ogni volta ritirare l'emendamento al momento del voto.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ho accolto le sue sollecitazioni, tant'è che le ho interpretate attraverso la trasformazione del testo dell'emendamento per garantire la sua scelta e legare esattamente le elezioni del Parlamento a suffragio diretto - perché per la Camera non è stato modificato - alla tutela delle minoranze in modo che il concetto fosse ancora più stringente.

È evidente, infatti, che non stiamo votando genericamente sulla tutela delle minoranze linguistiche ma, così come previsto dallo spirito dell'articolo 6 della Costituzione, stiamo votando la necessità di garantire le minoranze, nel momento in cui si configura un nuovo assetto del Parlamento con un numero ridotto di parlamentari, come previsto nel mio emendamento. Per questo ho legato i due concetti ancor più strettamente.

Poiché anche la mia trasformazione dell'emendamento, signor Presidente, per dare più forza alle sue corrette decisioni viene sottoposta a votazione per parti separate, credo di non poter sottoporre l'Aula ad una votazione in cui una parte dell'emendamento non ha neanche il soggetto, e questo per rispetto dell'intelligenza di tutti e dello stesso Regolamento.

Per rispetto di quest'Aula, quindi, mi avvalgo della facoltà di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.28 (testo 2) è dunque ritirato.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di farlo mio e di metterlo in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Russo, l'emendamento è stato trasformato in un ordine del giorno.

RUSSO *(PD)*. In quanto ritirato, faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento però è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno. *(Proteste dal Gruppo NCD)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, anch'io faccio mio l'emendamento, perché l'Aula dopo ore di discussione ha diritto di votare. Abbiamo il diritto di votare.

CORI DAL GRUPPO M5S. Non si può! Non si può! Non si può!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, praticamente sono tre ore e mezza che discutiamo sempre della stessa identica cosa, agganciandoci ad interpretazioni del Regolamento, delle norme, affrontando tematiche sul testo degli emendamenti.

Signor Presidente, credo che l'intervento svolto poc'anzi dal presidente Romani sia stato assolutamente

corretto e condivisibile, così come assolutamente condivisibile è stato l'intervento del presidente Casini. Il problema politico è noto a tutti, come le ragioni dello scontro politico. Ma lei, come Presidente del Senato, deve semplicemente limitarsi a regolamentare i lavori. E ha ragione il presidente Casini: se il problema che viene normalmente all'attenzione dei singoli interventi non può essere risolto direttamente da lei, attraverso una sua decisione - e così pare non essere perché lei ripetutamente ha chiesto il voto all'Aula - immagino, signor Presidente, che lei lo abbia fatto perché ritiene vi siano problemi di natura regolamentare.

Ma se è così, come ha detto il presidente Casini, convochi questa Giunta per il Regolamento la quale, alla presenza di tutti i Gruppi, assumerà le decisioni che intenderà... *(Il Presidente sta rivolgendo la sua attenzione al personale degli Uffici)*. Grazie Presidente, era solo un contributo, ma lei non ne ha bisogno. Faccia come le pare. *(Il senatore Palma chiude volontariamente il microfono)*.

PRESIDENTE. Grazie.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ma è proprio incredibile, Presidente!

PRESIDENTE. Prego, senatore Palma, la ascolto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Su un tema così delicato provo a svolgere un intervento semplicemente per partecipare e contribuire a cercare una soluzione e...

Non voglio da parte sua un'attenzione sostanziale, ma quanto meno di tipo formale: non si può parlare e vedere la sua testa rivoltata verso l'altra parte della Presidenza!

Un minimo di cortesia, la stessa che lei spesso richiede ai singoli senatori, tanto da affermare che avrebbe dato la parola ad un Capogruppo solo se la richiesta fosse stata fatta a voce bassa.

PRESIDENTE. Senatore Palma, come lei sa possono succedere delle cose...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. La cortesia ha circuiti di andata e ritorno. Faccia come le pare!

PRESIDENTE. D'accordo, grazie.

Siccome sulla trasformazione in ordine del giorno sono state fatte alcune osservazioni, vorrei dare lettura di un parere espresso dalla Giunta per il Regolamento il 13 maggio 2009, cui forse intendeva riferirsi anche il senatore Russo: «Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento, gli altri firmatari non possono chiedere la votazione dell'emendamento».

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, a questo punto le devo porre un quesito. Di fronte ad una prassi parlamentare quale quella che si è prodotta da tre ore e mezzo, cioè con ampia discussione su emendamenti che sono stati prima lungamente illustrati e per i quali in questa sede vi sarebbe dovuta essere soltanto la dichiarazione di voto, anche nel momento in cui è stato proposto un voto per parti separate e si è sviluppata una discussione senza limiti e senza criteri, le chiedo, da parlamentare della maggioranza: quando e come pensa sia possibile consentire a quest'Aula di esprimersi sul testo approvato dalla Commissione, dopo tre mesi di lungo e proficuo lavoro?

Le rovescio la domanda: ci dica lei come è possibile interrompere una prassi, quella adottata dalla senatrice De Petris, potenzialmente infinita, che potrebbe all'infinito paralizzare i nostri lavori. Mi attendo una risposta autorevole! *(Applausi ironici dal Gruppo Misto-SEL)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, come è stato richiamato, prima da me poi dal senatore Di Maggio, poi molto autorevolmente dal presidente Casini, dal senatore Palma, adesso anche dal senatore Sacconi, forse sarebbe bene che riunissimo la Giunta per il Regolamento e ancorché un parere cercassimo di esitare una puntualizzazione sistematica della Giunta per il Regolamento, ricordando all'Assemblea che, se chiedessimo, tra le proposte di modifica del Regolamento, di votare la modifica del Regolamento a voto palese, dovremmo farlo con il voto segreto, come è previsto in questi casi. Mi

stupisco, non ho suscitato nessuna ilarità! State parlando e ragionando di cose che ammettono *ex nunc* la necessità della segretezza. Quando parlate di Regolamento, di regole, di convivenza, di partecipazione democratica, non vi rendete conto che parlate - e l'esempio l'ho voluto fare proprio con riferimento al Regolamento - della necessità che si voti segretamente.

Oggi si fanno sofismi e si dice: «Voi eravate quelli che l'altra volta votavano segretamente. Adesso, siccome dobbiamo votare palesemente, possiamo fare il ragionamento inverso». Questo si chiama sofisma; questo nella cultura classica, mi insegna il senatore D'Anna, è sofisma: cioè non cercare la verità, ma cercare, attraverso la contrapposizione di tesi e antitesi, di annullare la dialettica; non cercare l'accordo dei contrari e la permanenza nel vero, ma dire il falso per dare riscontro al proprio convincimento allorché il proprio convincimento non è il vero, ma soltanto il puntualizzare e l'esternare qualcosa di cui non si è convinti e che si vuole fare appositamente in arte.

A questo punto il problema è decidere, visto il ragionamento fatto dal senatore Tonini, viste le necessità poste dalla bravissima senatrice Ghedini, visto il supporto autorevole del senatore Zanda, se quello che state cercando è un sofisma o è la riaffermazione del comunismo. Quando eravamo ragazzi, al momento in cui si parlava di voto segreto si invocava la democrazia e l'Occidente; al momento in cui si negava la segretezza del voto, si parlava sempre di partito comunista, di Europa orientale, di Mosca, di Bulgaria. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

È quella la cultura che ancora vi trae a fondo. Avete preso Renzi, avete preso il «rottamatore», ma la vostra cultura è sempre quella comunista, la cultura del voto palese contrapposta a quella del voto segreto. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*. Noi siamo invece per riaffermare i valori della democrazia e contro il vostro sofisma diciamo: Presidente, riunisca la Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi sull'emendamento 1.28 (testo 2), trasformato in ordine del giorno. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Deve parlare il senatore Endrizzi!

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, esprime il parere sull'ordine del giorno?

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, vorremmo leggerlo prima di esprimere un parere.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, l'ordine del giorno è identico all'emendamento 1.28 (testo 2) o ci sono dei cambiamenti?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, lo sto preparando.

PRESIDENTE. Appena avremo il testo, chiederemo il parere dei relatori. Per ora lo accantoniamo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S).*

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Voglio accogliere, e anzi confermare, le parole del senatore Sacconi, il quale ha rilevato che sono state impiegate tre ore e mezzo su un emendamento. Abbiamo quindi battuto il *record* dell'altro giorno, denunciato dal presidente Zanda, ossia di tre emendamenti in tre ore. A cosa dobbiamo questo ulteriore abbassamento dei tempi? Alla cocciuta ostinazione della catena di comando: Berlusconi, Renzi *(Applausi dal Gruppo M5S)*, Boschi, Zanda, e mi fermo qui per rispetto a lei, Presidente.

Voglio aggiungere che qui il ministro Boschi...

PRESIDENTE. Lei ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

ENDRIZZI *(M5S)*. Vedrà che ci arrivo.

PRESIDENTE. No, lei si riferisca all'ordine dei lavori, altrimenti le devo togliere la parola.

ENDRIZZI *(M5S)*. Lei ha dato la disponibilità a rinunciare alle vacanze, ma qui stiamo parlando delle vacanze di Natale. Abbiamo allora parlato di ostruzionismo della maggioranza e da quella parte si sono levati i cori. Che cosa abbiamo di fronte oggi? La paura di una maggioranza di far votare in coscienza quest'Aula, che sta paralizzando l'Aula stessa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A questo punto, o ci sblocchiamo... Ma qui, ricordando la catena di comando, o si scongela il presidente Renzi oppure

possiamo andare a Capodanno, con le lenticchie! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.32, sul quale è stato chiesto il voto segreto.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Presidente, avevo chiesto di intervenire prima io!

PRESIDENTE. Per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Endrizzi.

Prego, senatrice Ghedini.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, noi insistiamo perché, con tutta evidenza, la formulazione di questo emendamento, come quelle dei precedenti, a partire dall'alinea interamente sostitutivo del Capo I della riforma - cioè di ben 20 articoli - ha come obiettivo quello di azzerare tutti i primi venti articoli della riforma. Per tale ragione, le chiedo di porre in votazione tale emendamento per parti separate. La prima parte va dalle parole «*Sostituire il Capo I*» fino al termine della rubrica, cioè fino alle parole: «*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*». A seguire va votata la parte successiva, che inizia con le parole «1. All'articolo 56 della Costituzione» e termina con le parole «minoranze linguistiche» (e immagino che su questa parte ci sarà il voto segreto); dopodiché andranno votati i tre commi successivi.

PRESIDENTE. È stata pertanto avanzata una richiesta di voto per parti separate. *(Il senatore Cotti chiede di intervenire)*. Si vota per alzata di mano.

COTTI *(M5S)*. Presidente, ma non mi dà la parola?

PRESIDENTE. Non c'è discussione sulla richiesta di voto per parti separate, senatore Cotti.

Metto ai voti la richiesta di votare per parti separate l'emendamento 1.32, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita.

È approvata.

MARTON *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

CRIMI *(M5S)*. Neanche il parere del presentatore, Presidente, neanche due parole!

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.32, fino alle parole: «56 e57 della Costituzione».

MONTEVECCHI *(M5S)*. Non è da «Sostituire»?

PRESIDENTE. «*Sostituire il Capo I con il seguente* (...)» è l'emendamento 1.32 a pagina 15 del fascicolo. Si vota la prima parte fino alla parola «Costituzione».

CRIMI *(M5S)*. Ma che stiamo votando, Presidente, lo può leggere?

PRESIDENTE. Per chiarezza, senatrice Ghedini, vuole ripetere l'illustrazione della sua richiesta, per favore? Io ho compreso, ma evidentemente non è chiaro da dove inizia la seconda parte estrapolandosi il voto segreto. Se vuole essere più chiara...

GHEDINI Rita *(PD)*. Presidente, l'ho precisato e lo ripeto. La prima parte è la seguente: «*Sostituire il Capo I con il seguente*: «Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)».

VOCI DAL GRUPPO M5S. Ma di che? *(Vive proteste dal Gruppo M5S. Coro dal Gruppo M5S: «Non si può! Non si può!»)*.

CRIMI *(M5S)*. Dobbiamo votare su questa proposta!

PRESIDENTE. Si è votato. Dovremmo ora passare alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.32.

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente, votiamo gli avverbi, le congiunzioni e le preposizioni!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.32, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

Qualcuno appoggia il voto segreto?

SANTANGELO *(M5S)*. Mi devi far parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Se non c'è l'appoggio procediamo con il voto palese.

AIROLA *(M5S)*. Deve farci parlare.

PRESIDENTE. C'è allora l'appoggio al voto segreto? *(La richiesta risulta appoggiata)*.

AIROLA *(M5S)*. Presidente, che cosa sta facendo?

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

Questa è la richiesta di votazioni per parti separate che è stata approvata.

(Segue la votazione)

MARTELLI *(M5S)*. Ma non è così.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi devi far parlare, vergognati!

PAGLINI *(M5S)*. Le abbiamo chiesto la parola, Presidente.

AIROLA *(M5S)*. Vergogna! Deve lasciare parlare. *(Commenti della senatrice Lezzi)*.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.33 e 1.34.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.

GAETTI *(M5S)*. Presidente!

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente! *(Il senatore Santangelo si reca sotto il banco della Presidenza con il Regolamento in mano)*.

Le chiedo la parola, ai sensi dell'articolo 92...

PRESIDENTE. Siamo alla votazione dell'emendamento 1.35: di questo stiamo trattando, quindi parlate di questo.

Senatore Santangelo, torni al suo posto, altrimenti dovrà uscire fuori da qui. Non prenda il posto del Governo.

AIROLA *(M5S)*. Presidente, deve fare il duro contro gli altri. Con il PD non lo fa il muso duro?

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, sempre che i suoi colleghi di Gruppo la facciano parlare, perché se continuano così non si sentirà nulla delle sue parole.

AIROLA *(M5S)*. Ma smettila!

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, nel non accettare assolutamente il suo atteggiamento e come sta calpestando il Regolamento del Senato, ai sensi dell'articolo 92 *(Applausi della senatrice Lezzi)* - ho perso la voce per chiederle la parola - lei deve dare la parola a qualsiasi senatore. Signor Presidente, mi segua, perché fa bene un ripasso del Regolamento. *(Commenti della senatrice Cardinali)*.

Il comma 1 dell'articolo 92 recita testualmente: «I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione». Questo non vale né per me né per lei, signor Presidente. *(Il senatore Santangelo batte con forza la mano sul banco)*.

PRESIDENTE. Questore Bottici, visto che lei fa parte del Gruppo, le chiedo se, insieme al Capogruppo, può invitare a non alterare eccessivamente i toni.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, nel merito del mio intervento...

PRESIDENTE. Lo vede che sta perdendo la voce: per favore diminuisca il tono.

SANTANGELO *(M5S)*. Perderà anche lei la voce, non si preoccupi: è ancora lunga.

PRESIDENTE. Finché mi assiste posso svolgere questa funzione.

SANTANGELO *(M5S)*. Anche a me, non si preoccupi, sono ben più giovane di lei; ci vediamo l'8 agosto.

PRESIDENTE. Fortunato lei che è più giovane, che posso dirle? Un po' di rispetto per gli anziani.

SANTANGELO *(M5S)*. Sicuramente non per lei, signor Presidente. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Io parlo degli anziani in generale.

SANTANGELO *(M5S)*. L'articolo 102, al comma 5, e chiedo che venga messo a verbale, prevede nello specifico che le parti separate debbano essere votate dopo che il Presidente ha espresso il proprio parere. Lei non ha espresso il parere; ha fatto votare tre o quattro emendamenti senza alcun senso logico. Questo non è consentito né a lei né a nessuno. Le chiedo, signor Presidente, di rispettare il Regolamento del Senato vigente, finché c'è. Lei, che è il Presidente, dovrebbe saperlo!

Quindi, signor Presidente, su ogni emendamento lei deve affermare se è votabile o no, e poi passare alla votazione per alzata di mano. Questo è quanto stabilisce il Regolamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MARTELLI *(M5S)*. Chiedo la parola per un richiamo al Regolamento.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, signor Presidente!

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il senatore Cotti sale in piedi sulla sua sedia e viene aiutato a scendere dal senatore Questore De Poli)*.

Senatore Tocci, mi dispiace. Come può sentire, l'Assemblea non è «sorda».

Prego, senatore Tocci.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, da quasi tre ore ormai parliamo del Regolamento. Se possibile, io vorrei tornare al merito, ai contenuti della proposta di revisione costituzionale e vorrei sottolineare che l'emendamento relativo alla riduzione del numero dei deputati è molto ragionevole e ha lo scopo di garantire un migliore equilibrio nell'elezione del Presidente della Repubblica. Questo è un tema molto delicato e ancora non risolto, come riconosciuto da quasi tutti nel dibattito in quest'Aula.

Con il testo in esame, la Camera dei deputati diventa sei volte più grande del Senato, mentre fino ad oggi era due volte più grande. Questo squilibrio consente a chi vince le elezioni di impossessarsi delle massime cariche dello Stato e della legislazione fondamentale, perché amplifica l'effetto del premio di maggioranza.

Il premio di maggioranza ha una componente buona e una cattiva: quando viene applicato all'interno della Camera dei deputati, è uno strumento sacrosanto per dare al Governo la possibilità di attuare il mandato elettorale; se, invece, il premio è utilizzato nella relazione bicamerale per creare un insuperabile primato numerico di un ramo del Parlamento rischia di indebolire le garanzie repubblicane.

La riduzione del numero dei deputati, quindi, è l'unica soluzione per un uso equilibrato del premio di maggioranza e per assicurare l'indipendenza del Presidente della Repubblica.

Questo emendamento dovrebbe essere approvato - direi anche con un certo entusiasmo - da chi ha

motivato la revisione costituzionale proprio con l'esigenza di risparmiare sulle indennità. Vi è, invece, un incomprensibile diniego, non suffragato da spiegazioni rigorose. Sento dire che si ridurrebbe la rappresentanza della Camera, ma non è vero perché il numero dei deputati in rapporto alla popolazione è più alto della media europea. Inoltre con il Mattarellum, ad esempio, vi erano 475 collegi che assicuravano una buona rappresentatività dei territori, come credo sia esperienza di tanti colleghi.

Infine, tutti noi siamo andati in giro per l'Italia negli ultimi dieci anni a sostenere la proposta di riduzione del numero dei deputati e per ben due volte siamo passati dalle parole ai fatti, portandola all'approvazione in Parlamento e ovviamente nella stessa Camera dei deputati.

Nel 2005 avvenne per iniziativa del centro-destra, con la revisione costituzionale poi bocciata dal *referendum* popolare. Lo ricorderanno i colleghi Sacconi, Casini e Romani che furono protagonisti di quella stagione, ma in questa sede non ci hanno spiegato il motivo del ripensamento sul punto della riduzione del numero.

Nel 2007 la riduzione fu approvata per iniziativa del centro-sinistra con l'approvazione del cosiddetto lodo Violante, che la relatrice Finocchiaro, nel suo appassionato intervento, ha voluto ricordare come origine dell'odierna decisione. È vero, senatrice Finocchiaro, la proposta Boschi riprende gran parte del cosiddetto lodo Violante, tranne la riduzione del numero dei deputati. Ma come possiamo allora tornare sul territorio e dire che ci abbiamo ripensato? Sarebbe un paradosso incomprensibile per l'opinione pubblica e si rischierebbe così di accentuare la sfiducia verso il Parlamento ed i parlamentari.

Propongo quindi a tutti i senatori, a prescindere dall'appartenenza politica, di votare questo o altri emendamenti per la riduzione del numero dei deputati, in nome dell'equilibrio istituzionale e della nostra coerenza politica. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX).*

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Vede che viene anche il suo turno? Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, avevo chiesto la parola precedentemente, ma lei me l'ha negata dicendo che aveva già parlato un membro del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Cotti.

COTTI *(M5S)*. Desidero dunque che risulti a verbale che avrei voluto chiedere, come la senatrice Ghedini, anche se però avevo alzato la mano... *(Brusio).* Se mi ascolta continuo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi arrivano sollecitazioni di altri interventi da parte delle senatrici Segretarie, mi scusi.

COTTI *(M5S)*. Come avevano visto anche le senatrici Segretarie, avevo alzato la mano per intervenire prima della senatrice Ghedini sull'emendamento 1.32, perché intendevo a mia volta chiedere la votazione per parti separate, dividendolo però in maniera diversa. Lei non me l'ha permesso, falsando chiaramente l'andamento delle votazioni.

PRESIDENTE. Mi dispiace.

COTTI *(M5S)*. Questo ha precluso le mie prerogative di parlamentare, quindi, a meno che lei non voglia annullare la richiesta della senatrice Ghedini per dar spazio alla mia, che era diversa, ritengo che abbia commesso una grave violazione della procedura. Se non darà seguito alla mia richiesta di annullare quella divisione dell'emendamento, permettendomi di prospettarne una diversa, abbandonerò l'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero effettuare un richiamo al Regolamento. È stata effettuata una votazione irregolare, nel senso che la senatrice Ghedini ha detto, parole testuali, all'alinea «Sostituire il Capo I con il seguente: "CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)». Queste sono le parole testuali, ma lei, signor Presidente, non ha posto in votazione questo, bensì: «1. All'articolo 56 della Costituzione,

primo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche"». Lei ha quindi messo in votazione qualcosa di diverso da quello che la senatrice Ghedini le aveva richiesto.

Il dubbio che le pongo, avanzando anche la richiesta di annullamento della votazione, è il seguente: nel momento in cui avremo il Resoconto stenografico ed avremo ufficializzato questa cosa, come ci vorremo porre? La richiesta di votazione è stata diversa da quello che lei ha posto ai voti. *(Commenti del senatore Marton)*.

PRESIDENTE. Sia chiaro che abbiamo messo ai voti prima la parte oggetto della richiesta di voto segreto e poi tutte le parti residue, quindi non vi è motivo... *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

MARTELLI *(M5S)*. Aspettiamo lo stenografico!

PRESIDENTE. E poi ha solamente anticipato quella che era la parte per la votazione non segreta: così è stato interpretato dalla Presidenza e così si è votato.

MARTON *(M5S)*. La deve smettere di inventare gli articoli!

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Entriamo, nel merito, dunque. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto perché proprio nel merito vogliamo stare, come abbiamo sempre detto. Il tema è un altro, ossia che altri non vogliono stare nel merito, ma preferiscono lo scontro, sottoponendo questa Camera alla mortificazione della discussione inutile e dimostrando forza muscolare. Altrimenti, l'emendamento 1.35 - e mi ha preceduto il collega nell'intervento poc'anzi fatto - assicura una risposta positiva agli orientamenti sottoposti all'attenzione prima della Commissione e adesso all'Aula del Senato sul merito. *(Commenti del senatore Marton)*.

Il merito qual è? In primo luogo, come rendiamo funzionale il nostro sistema legislativo: si è detto che per renderlo tale forse bisogna dimagrire. E noi proponiamo che venga dimagrito riducendo il numero dei deputati.

Non so quale giudizio si possa dare dell'attuale attività della Camera. Mi viene in mente di fare un esempio, Presidente, perché a lei dovrebbe tornare caro. Vi ricordate l'alluvione del novembre del 2013, quella che ha fatto quasi venti vittime in quel territorio già colpito della Sardegna? Vi ricordate lo sforzo che abbiamo sostenuto per approvare in sede deliberante, nella Commissione bilancio, alcuni scarni interventi di sostegno a quelle popolazioni?

La Camera dei deputati, che conta oltre 600 componenti, deve esaminare un provvedimento molto semplice: è in Commissione bilancio da mesi e mesi e nel frattempo il Governo ha emesso provvedimenti a favore di altri territori, colpiti in misura molto inferiore rispetto alla Sardegna. Ma è chiaro perché la Camera dei deputati non funziona: i parlamentari della Camera dei deputati sono troppi e passano il loro tempo ad interloquire tra loro in modo anche - come dire - volenteroso, ma poco produttivo.

Allora noi diciamo che dimagriamo e non si tratta dei costi della politica. Non pensiamo che gli sprechi di questo Paese siano le quattro indennità dei parlamentari. Pensiamo che gli sprechi di questo Paese siano - per esempio - l'aver retribuito un signore che ha diretto il Ministero della sanità e ha diffuso vaccini per la lingua blu che hanno avvelenato le greggi della Sardegna.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Ma che c'entra questo!

URAS *(Misto-SEL)*. Pensiamo che sia il modo inqualificabile con cui questo Governo, insieme al precedente, ha fatto la sua scelta di dirigenti.

Dico questo, perché è giusto intervenire sul procedimento legislativo. Bisogna dimagrire, rendere più attenti, più efficienti e più efficaci i rappresentanti del nostro popolo e bisogna farlo anche ringiovanendo - su questo sarà d'accordo, il Ministro - se consentiamo di arrivare in Parlamento, attraverso la modifica dell'articolo 56, persone in età più giovane di quella adesso consentita.

Dico questo, Presidente, perché abbiamo la sensazione che, negli articoli della proposta del Governo,

poi assunta dalla Commissione, ma che molto mantiene dell'indirizzo dell'Esecutivo, siano presenti elementi veramente preoccupanti diretti a favorire uno scarso funzionamento, anzi l'incapacità di funzionamento dell'organo legislativo a vantaggio dell'Esecutivo. Pensiamo, cioè, che anche nella proposta venuta fuori dalla Commissione vi siano elementi che non consentono all'organo legislativo domani, ancorché fosse riformato secondo il testo proposto, di rispondere positivamente alle esigenze del Paese. E questo dubbio ci viene in una condizione dove questo Paese è stato devastato dall'azione legislativa del Governo, non del Parlamento.

Quelli che raccontano ciò che accade qua dovrebbero andare a recuperare tutti i provvedimenti fatti in questi anni: provvedimenti che riguardano l'economia, il lavoro, l'assetto e il funzionamento del sistema istituzionale, l'istruzione pubblica, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Quasi tutti quei provvedimenti sono decreti dei Governi. È l'incapacità dei Governi conservatori di questo Paese che ha mandato in rovina la nostra Italia, non l'azione del Parlamento.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Bravo.

URAS *(Misto-SEL)*. Il Parlamento in questi anni è stato vittima delle procedure di nomina, delle liste bloccate, della scelta di un ceto politico di rappresentanti del popolo in sostituzione del popolo. Un Parlamento sempre piegato, sempre abbastanza subalterno agli indirizzi del Governo ed è su questo che stiamo facendo la battaglia. Lo dico a tanti colleghi del PD: ve ne accorgerete, perché tutti i precedenti che state costruendo in queste ore sono precedenti che altri molto più attrezzati di voi vi faranno pagare. Non pensiate - lo dico anche ai Ministri *pro tempore* - che possiate governare questo Paese per i prossimi trent'anni. La costruzione che state mettendo in campo più sui comportamenti che sulla lettera delle norme è una costruzione che mette in pericolo i vostri stessi ideali. Noi facciamo un'operazione molto semplice, signor Presidente: tentiamo di resistere anche per voi, per voi che non volete resistere. *(Applausi del senatore Puglia)*.

PRESIDENTE. Deve concludere.

URAS *(Misto-SEL)*. Concludo, signor Presidente.

Ed è per questo che le prossime ore, tante, innumerevoli, che ci aspettano, vedranno questo richiamo sistematicamente rivolto alla vostra sensibilità politica e alla vostra cultura democratica.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non conosco l'orientamento di voto del mio Gruppo su questo emendamento. Di conseguenza, non so se la mia sarà una dichiarazione in dissenso. Però vorrei chiedere al ministro Boschi se sa per quale ragione in sede costituente furono fissati i deputati in 630 e i senatori in 315. Io credo che non si sappia; leggendo gli atti dei lavori della Costituente troviamo le ragioni di quella scelta. Il Senato, per il quale si fissava il numero dei componenti in 315, era più ricco numericamente di 315 componenti perché aveva assorbito i parlamentari che avevano redatto la Costituzione, i costituenti, e poi anche tutti i senatori del Regno. Allora, ad un Senato così folto si ritenne di contrapporre l'altra Camera con un numero di 630 deputati.

Ci troviamo di fronte ad un emendamento che, a fronte della riduzione consistente e considerevole del numero dei senatori, contrappone, in un equilibrio costituzionale, una riduzione anche del numero dei deputati e da questo punto di vista ritengo che vi sia una logica motivazione che accompagna l'emendamento.

Dall'altra parte, posso anche convincermi a non votare a favore dell'emendamento, ma vorrei capire se il mancato parere favorevole del Governo su questa proposta emendativa sia sorretto da un'adeguata e ragionevole motivazione. Mi pare che tra l'altro questo emendamento, con la previsione di ridurre il numero dei deputati, vada anche nella direzione della riduzione della spesa pubblica.

Non ho quindi ancora deciso se voterò o no a favore di questo emendamento e ciò non perché io voglia rimanere nel dubbio, ma perché non ho capito e non ho sentito dal Governo e dai relatori una motivazione logica e ragionevole al parere contrario espresso sulla proposta per cui, alla riduzione del numero dei senatori, corrisponda anche quella del numero dei deputati. *(Applausi del senatore Palma)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, sarebbe comunque auspicabile, dopo il suo intervento in dichiarazione di voto, sapere come si esprimerà su questo emendamento, se a favore o contro o se, invece, si asterrà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Aspetto la motivazione del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha già espresso parere contrario.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Mi scusi, Presidente, ma ho chiesto di sapere dal ministro Boschi qual è la motivazione per la quale il Governo si oppone alla riduzione del numero dei deputati.

PRESIDENTE. D'accordo.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori? Siamo in dichiarazione di voto, senatore, ed ho già detto che si vota soltanto la prima parte dell'emendamento, fino alle parole: «composta da».

PUGLIA *(M5S)*. Vorrei capire una cosa, anche per il prosieguo. Quando si chiede lo spacchettamento, ovviamente ciascun testo che deve essere posto ai voti deve contenere più disposizioni o deve riferirsi a più soggetti o oggetti, o deve essere comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico.

Ho letto più volte il testo, ma non riesco a capire il significato logico di uno spacchettamento come quello che qui si propone. Che significato ha il nome di un articolo da solo, se al suo interno si richiamano gli articoli 56 e 57 della Costituzione e poi insieme non ci sono, né l'articolo 56, né l'articolo 57?

PRESIDENTE. La ringrazio. In ogni caso, sull'emendamento 1.35 non è stato chiesto nessun voto per parti separate: ho solamente detto che si vota la prima parte, fino alle parole: «composta da».

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, su questo emendamento il Gruppo della Lega non può che essere d'accordo, perché tra le poche cose che si sono chieste a questo Governo c'era proprio il contenimento della spesa, la riduzione del numero dei senatori e l'uscita dal bicameralismo perfetto, riducendo contemporaneamente anche il numero dei deputati. Questo emendamento recepisce esattamente le nostre volontà.

Quello che facciamo fatica a capire è l'insolenza, cosciente o meno, di tanti parlamentari, che leggono esclusivamente le poche righe che si trovano davanti e non capiscono il quadro d'insieme in cui è inserita la riforma della quale stiamo discutendo.

Se un deputato, un senatore, un parlamentare si fa qualche domanda, logicamente dovrebbe arrivare a logiche conseguenze. Un parlamentare si chiede se sia mai possibile, in un'Aula in cui un Regolamento prevede delle cose così lineari, scritte in un italiano intellegibile (soggetto, verbo, complemento oggetto: chiarissimo), che giochi d'Aula possano dare una lettura diversa. E fermiamoci qui.

Un parlamentare osserva che in questo contesto alcuni liberi pensatori in una Commissione parlamentare osano discostarsi dall'opinione di maggioranza (chiaramente l'opinione che sostiene il Governo) e immediatamente vengono sollevati, spostati e sostituiti. Ma non perdiamoci.

Un parlamentare si chiede: è pur vero che i cittadini non vengono più chiamati ad eleggere il Senato (che potrebbe anche andar bene), non saranno, però, nemmeno chiamati ad eleggere la Camera, perché non verranno più interpellati, dovranno solo esprimersi su una lista bloccata, che qualcun altro gli prospetterà.

Un parlamentare si chiede: ma i cittadini in questo Paese hanno ancora possibilità di partecipare? Pare proprio di no, perché il testo del Governo eleva a tal punto il numero delle firme necessarie per l'iniziativa popolare e per il *referendum* da renderli sostanzialmente inapplicabili.

Un parlamentare che voglia chiudere il cerchio, infine, si chiede se la successiva riforma sarà in senso presidenzialista.

Tutto ciò significa che qui qualcuno prende il sacco per la cima: farà le liste, si sceglierà il proprio Parlamento, avrà i numeri per scegliersi il prossimo Presidente della Repubblica, nominerà, con le maggioranze di fedeltà che si è creato, non più espressione popolare, ma espressione delle proprie liste, gli organi di controllo e gli organi giurisdizionali.

Chiudiamo questo cerchio e chiediamoci: ma perché questo signore non ha il coraggio di venire in quest'Aula a dire che la situazione economica e lavorativa del Paese è tale da richiedere una concentrazione di poteri e che ciò è giustificabile? Perché non si presenta, ci guarda in faccia e dice: voglio i pieni poteri, fintanto che non usciamo da questa crisi? Il guaio è che questi pieni poteri vengono chiesti in modo subdolo, tartufesco, spezzettato, facendoci votare un pezzettino alla volta, con logiche distorte.

Ma è mai possibile che questo Parlamento non veda il quadro d'insieme, il percorso, il rischio che andiamo a correre nel mettere in uniche mani tutto un potere concentrato?

Presidente dell'Assemblea, in queste Aule l'ultima persona a chiedere pieni poteri si chiamava Benito Mussolini. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Conosciamo la storia di questo Paese. C'è un'altra postilla da aggiungere: nel confronto con Matteo Renzi, Benito Mussolini era un gigante. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, non possiamo che votare a favore di questa prima parte dell'emendamento 1.35, ancorché dovremmo chiederci, dopo aver votato a favore, una volta che questa sia diventata parte di una legge dello Stato, quali effetti pratici avrebbe.

Siamo arrivati, per alchimie politiche e per le cose che ho detto prima e che non ripeto, a scegliere una formula che è un anacoluto, cioè sintatticamente perfetta ma che non dice assolutamente niente. E mi è venuto in mente il maresciallo de La Palice, del quale si disse che un'ora prima della sua morte era ancora in vita.

Nel momento in cui, indistintamente e genericamente, diciamo di voler ridurre il numero dei parlamentari, dovremmo chiederci quello che il senatore Falanga asseriva prima: perché lo riduciamo? E in quale misura? E perché non riduciamo la rappresentanza parlamentare anche alla Camera dei deputati?

Un vecchio adagio diceva *cuius regio eius religio*, vale a dire il re porta la sua religione e la sua legge ove regna. Pare che il nostro Primo Ministro abbia inteso che il Senato è un orpello inutile e non ci ha spiegato perché non ha chiuso la Camera dei deputati che ha il doppio dei parlamentari.

A parte questo, vorrei chiedere ai colleghi del PD, nelle cui fila ho molti amici e stimo molte persone: avete fatto il calcolo che siete andati tutti a casa? So che fate una battaglia di militanza, di idealità. Il senatore Zanda è certamente un incantatore di serpenti: come può un uomo della sua cultura non convincervi del fatto che siete degli autolesionisti? Infatti, se passa questa riforma del Senato e resta l'Italicum voi prenderete un numero di deputati che è inferiore a quello che già adesso avete alla Camera dei deputati. Pertanto, questa vaghezza, il fatto che dobbiamo votare un emendamento che resta indistinto e comunque inspiegabile, perché non ci dice dal punto di vista lessicale e pratico cosa significa, laddove dovesse significare che le cose non cambiano e voi state difendendo strenuamente questa cosa, voi state facendo il biglietto per andarvene. Sarà infatti difficile dire a un deputato che è stato fedele e ligio alle linee di partito che si deve alzare per far sedere uno di voi.

Poiché l'autolesionismo e la sindrome di Stoccolma ormai sono scientificamente accettate sia dalla psicologia che dalla psichiatria, in coscienza e in amicizia avevo il dovere di dirvelo: voi state andando a casa. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, in dichiarazioni di voto interverrà la collega Moronese, io prendo la parola per un chiarimento prima di proseguire. Mi riferisco a quanto lei ha detto, ovvero che si vota l'emendamento fino alle parole «composta da». Credo che chi, fra trenta o quarant'anni, leggerà i Resoconti stenografici di questa Assemblea costituente (è una parola grossa), come noi abbiamo fatto, si farà grasse risate.

Lei prima ha detto che votiamo la prima parte dell'emendamento 1.35, in cui si dice che: «All'articolo 56 della Costituzione, il seguente comma è sostituito dal seguente: «"La Camera dei deputati è composta da"».

Signor Presidente, chiedo conferma di ciò. Stiamo votando questo? Glielo chiedo e chiedo che sia messo agli atti perché davvero avremo da far ridere e da essere oggetto di fumetti o barzellette per i prossimi quarant'anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Crimi. Finiamo le dichiarazioni di voto e poi glielo spiego.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per dare una risposta al senatore Falanga. Tutti i colleghi lo sapranno, ma ricordo che i Padri costituenti nel 1948 sostennero il principio della rappresentanza e scrissero una cosa molto precisa: un deputato ogni 80.000 abitanti. All'epoca erano 500 poi, con la legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963 venne cambiata la Costituzione e venne portato a 630 il numero dei deputati per adeguarli alla popolazione e anche per mettere un tetto, altrimenti un ulteriore aumento della popolazione avrebbe comportato una Camera anche con 1.000 eletti.

L'emendamento in esame, in effetti, non aggancia a nulla la proposta di una Camera con 300-320 deputati mentre, oggettivamente, il principio di rappresentanza allora stabilito (un deputato ogni 80.000 abitanti) aveva un senso e aveva anche un senso il rapporto proporzionato tra Camera e Senato.

Oggi che la Camera dei deputati rimane di 630 membri, sovrapponendosi al principio di rappresentanza minima dei costituenti, e il Senato viene ridotto a 100 la *ratio* di questa differenza non viene spiegata e gli emendamenti presentati in questa materia comportano a loro volta uno squilibrio che non viene spiegato.

Forse, se si fosse trovato un equilibrio maggiore, si sarebbe stati più in sintonia con lo spirito dei costituenti e - non dimentichiamolo - non si sarebbe accantonato quello che è il principio fondamentale dei senatori e dei deputati, comunque eletti, quello di essere rappresentanti di una parte della popolazione o di una parte del territorio, io ritengo, con suffragio diretto e universale e non mediati.

Con questi emendamenti perdiamo totalmente il senso di un rapporto diretto tra deputati e senatori e rappresentanza popolare.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, proverò a svolgere questa dichiarazione di voto nonostante permangano tuttora i dubbi espressi dal collega Crimi, dato che alla sua richiesta di spiegazione non è stata data risposta. Dovendo fare una dichiarazione di voto sul complesso dell'emendamento, ci provo lo stesso.

Si tratta di un emendamento che ho sottoscritto, presentato dalla collega De Petris, sul quale dichiaro un voto favorevole, in quanto il testo della riforma costituzionale presentata dal Governo e poi successivamente modificato dalla Commissione ha lasciato inalterato il numero dei deputati eleggibili alla Camera che, ricordo, sono seicentotrenta per la circoscrizione Italia e dodici per la circoscrizione Estero.

L'aumento dei membri della Camera fu posteriore alla Seconda guerra mondiale e fu giustificato dal fatto che la popolazione fosse incrementata e pertanto vi era la necessità di allargare la platea dei rappresentanti. Secondo questo ragionamento, matematicamente condivisibile, potremmo passare

addirittura, aumentando il numero dei componenti della Camera, a 750 o addirittura 800 deputati.

In questo senso il progetto di riforma del Governo non prevede alcuna riduzione, pur avendo sbandierato sempre e a gran voce, a reti unificate, la necessità di ridurre i costi, cosa che il Governo vorrebbe attuare esclusivamente mediante la riduzione del numero dei senatori di ben duecentoquindici.

Al fine di non svuotare il Senato della Repubblica delle sue prerogative, con questo emendamento si propone una riduzione dei costi più equilibrata, da effettuarsi mediante corrispondente riduzione del numero sia dei deputati sia dei senatori.

In particolare, al comma 5 si porta il numero dei senatori a centocinquanta per la circoscrizione Italia e tre per la circoscrizione Estero, mentre al comma 4 si divide il numero degli abitanti per 294 rispetto ai 618 previsti per la circoscrizione Italia.

Si tratta di una riduzione che produrrebbe per le casse dello Stato un risparmio notevole sui costi della politica e più equilibrato, un risparmio dovuto oltre che alla diminuzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato anche alla riduzione della spesa relativa a tutto quello che gira intorno al lavoro delle due Camere.

Già in sede di discussione di un altro emendamento feci riferimento ad un sondaggio della IPSOS del 15 e 16 luglio di quest'anno, dal quale è risultato anzitutto che un italiano su cinque non condivide questa riforma e, nel contempo, viene registrato un consenso dei cittadini riguardo al taglio dei costi della politica. Allora, se il vostro intento è davvero di fare ciò che gli italiani chiedono, dovremmo comunque chiedere a loro ciò che effettivamente ritengono più opportuno.

Detto ciò, ricordiamo che i costi della Camera sono veramente esorbitanti. Proprio in queste giornate si è discusso di tali temi alla Camera. Voglio ricordare alcuni numeri: annualmente, ammonta a circa 238 milioni di euro il costo delle retribuzioni del personale della Camera. Risultano addirittura cento funzionari che prendono uno stipendio al di sopra dei 100.000 euro l'anno, suddiviso per quindici mensilità.

In un Paese come il nostro, dove la disoccupazione giovanile ha raggiunto ormai il 43 per cento, ritengo assurdo che vi siano delle retribuzioni eccessive e che non si metta mano alla riduzione delle retribuzioni dei parlamentari stessi, che dovrebbero prendere esempio da quello che fanno i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle, i quali fin dal primo giorno si sono ridotti del 50 per cento il proprio stipendio *(Applausi dal Gruppo M5S)*, senza aver bisogno di nessuna norma scritta, perché è stata semplicemente una scelta dettata dal buon senso e dalla necessità che in questo periodo il nostro Paese sta affrontando. È per una questione di correttezza nei confronti di cittadini, che invece non riescono ad arrivare a fine mese e a mettere il piatto sulla propria tavola.

Ricordo che ci sono delle spese esorbitanti per la gestione degli uffici. La Camera spende 102.000 euro per servizi di guardaroba; 100.000 euro per rilegature; oltre 1,8 milioni di euro per traslochi e facchini; addirittura 670.000 euro per la formazione linguistica e informatica dei deputati, cui forse potrebbero provvedere a proprie spese. Per non parlare poi dei vari sfizi che si prende anche la presidente Boldrini, sulla quale però non voglio tornare.

In pochi minuti abbiamo detto come si potrebbe fare per ridurre concretamente, in maniera onesta ed equilibrata, il costo della politica. E invece no, si vuole mettere mano solo ed esclusivamente al Senato per esautorarlo di tutte le sue funzioni e prerogative, concentrando nella Camera, quindi nelle mani della maggioranza, tutti i poteri legislativi, esecutivi e di controllo.

Giusto per dare uno spunto di riflessione sulla riduzione dei rappresentanti in Senato, vorrei far presente che una riduzione così eccessiva ne comprometterebbe inevitabilmente l'efficienza.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'emendamento, noi chiediamo la riduzione dell'età per essere eletti alla Camera da 25 a 21 anni, e le motivazioni possono essere varie. Di certo, la diffusione dei mezzi di informazione capillare come Internet, la possibilità di poter accedere a un'infinità di dati e informazioni e la possibilità di accrescere le proprie conoscenze hanno portato ad un radicale abbassamento dell'età della consapevolezza. L'intenzione principale che ci si pone con questo

emendamento è però quella di favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica del Paese, garantendo così anche una maggiore rappresentatività delle giovani generazioni. Inoltre, personalmente non comprendo come mai un ventunenne possa tranquillamente essere eletto Presidente di una Regione e invece non abbia i requisiti per essere eletto membro del Parlamento nazionale.

Per tali ragioni, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire in merito alla votazione che stiamo per svolgere per evitare successivamente dei fraintendimenti. Credo che lei stia applicando la cosiddetta regola del canguro, e su questo le faccio notare in anteprima che le rubriche dei successivi emendamenti 1.36, 1.37 e 1.38 sono differenti.

Quindi, per evitare che il canguro diventi uno squalo, chiariamo subito ciò che sarà poi precluso e ciò che non lo sarà, perché la rubrica degli emendamenti successivi è differente.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, mi dovrebbe chiarire un aspetto. La senatrice Ghedini ha fatto una richiesta di spacchettamento relativa ad alcuni articoli. Il mio è un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Sta parlando di cose già avvenute, senatore Marton.

MARTON *(M5S)*. Voglio capire una cosa, Presidente.

PRESIDENTE. La consulenza non è ammessa, comunque intervenga pure.

MARTON *(M5S)*. Non è una consulenza è per capire se posso intervenire, così l'aiuto a non fare disordine. Nel momento in cui la senatrice spacchetta e io come senatore non accettassi quello spacchettamento ma ne volessi proporre un altro sullo stesso articolo, il Regolamento, all'articolo 102, comma 5, non dice se posso proporre un altro tipo di spacchettamento, se va bene la frase come viene interrotta o se posso proporre un'interruzione in un punto diverso. Chiedo quindi la cortesia di darmi la possibilità di proporre spacchettamenti diversi, perché li abbiamo fatti senza alcun senso; magari facendoli con un po' di senso si potrebbe votare qualcosa di più intelligente.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola, per un minuto.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, voterò in dissenso, astenendomi dalla votazione, perché non saprei cosa votare. Lei ci sta proponendo di votare il nuovo articolo 56 della Costituzione, che sarà così: La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. Francamente questa norma non ha senso, quindi non posso esprimere alcun tipo di voto su una cosa che non ha senso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Come bene è stato detto, questa è la cosiddetta regola del canguro, altrimenti detta tagliola, anche se «canguro» è cosa diversa da «tagliola», come ho cercato disperatamente di far comprendere, senza riuscirci visto che continua a essere indicata con questo termine. Poiché ci sono delle parti comuni si interviene e il Presidente fa votare la prima parte; quindi non si tratta assolutamente di voto per parti separate, ma è una regola che è stata applicata in passato e decisa dalla Giunta per il Regolamento, nella seduta di mercoledì 17 luglio 1996, sotto la Presidenza del presidente Mancino. Risale a quella data; quindi c'è una prassi ormai da lungo tempo applicata. *(Commenti del senatore Crimi)*.

Vi leggo il Resoconto di quella seduta: «Il Presidente Mancino» - che all'epoca era Presidente del Senato - «richiama l'attenzione della Giunta sull'esigenza di adottare le procedure idonee a garantire l'esame e il voto dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, nel rispetto della previsione del calendario dei lavori. Preannuncia, quindi, la propria intenzione di far uso a tal fine delle facoltà previste dal Regolamento, con particolare riguardo al disposto degli articoli 100, comma 8, e 102,

comma 4, nel quale ultimo trova sede il fondamento della cosiddetta «regola del canguro», in analogia a quanto stabilisce l'articolo 85 del Regolamento della Camera dei deputati». I senatori ne hanno quindi preso atto e da allora questa prassi è stata seguita.

Sull'emendamento in particolare, visto che è stato chiesto, poiché ci sono tutta una serie di numeri e di cifre decrescenti, la votazione incide intanto su una parte, su cui richiamo la vostra attenzione: «Sostituire il Capo I con il seguente» significa sostituire tutta la riforma dall'articolo 1 a 20. Questo perché si apprezzi questo alinea. Poi il proposto Capo I è intitolato «riduzione del numero dei parlamentari», quindi è chiaro di cosa tratti e comunque si specifica: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». Vi è poi la frase: «All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da".». Questo è quanto è in votazione.

Tutte le altre cifre, siccome sono decrescenti, si troveranno ad essere precluse nel caso, naturalmente, in cui la prima parte sia respinta. Sarebbero preclusi gli emendamenti successivi, visto che lo voleva sapere il senatore Candiani, fino all'emendamento 1.87. Se invece il voto è favorevole, si votano quelle cifre.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Penso di essere stato esauriente. Ha comunque facoltà di parlare, senatore.

BUCCARELLA *(M5S)*. Penso di avere compreso perfettamente quanto lei ha detto, però, Presidente, pongo a lei e a tutta l'Assemblea il seguente quesito. Anche volendo accettare il ragionamento e il richiamo al precedente così risalente, le chiedo, qualora votassimo favorevolmente questa formulazione, ovvero fino alle parole «composta da», lasciando che poi il valore numerico sia votato successivamente, che cosa succederebbe qualora ipoteticamente - potrebbe accadere - nessuna delle determinazioni numeriche raggiungesse il voto favorevole dell'Assemblea. Voglio dire che il criterio di autonomia logica e normativa previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento credo che inevitabilmente debba essere applicato anche nel caso di specie. Possiamo «cangurare» quanto vogliamo, ma ribadisco la semplice domanda: *quid iuris* (per rimanere in ambito) se alcuna determinazione numerica dei componenti della Camera dovesse raggiungere il voto favorevole dell'Assemblea? Avremmo una norma votata che si fermerebbe a «composta da».

PRESIDENTE. Forse non sono stato chiaro. Nel caso di approvazione andremmo a votare i numeri, quindi le cifre.

BUCCARELLA *(M5S)*. Se nessun numero viene votato a maggioranza rimane «composta da», Presidente: da che cosa?

PRESIDENTE. Scusi, forse non ci capiamo. Esiste già un articolo che indica in 630 il numero dei deputati, quindi, se non c'è un numero diverso che viene approvato dall'Assemblea rimarrà composta da 630. *(Commenti del senatore Giarrusso).* Mi pare evidente. Credo di essere stato abbastanza chiaro. Questa è la votazione e mi pare che sia chiarissimo che questa votazione indica la sostituzione del Capo I.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «composta da».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.35 e gli emendamenti da 1.36 a 1.87. *(Applausi ironici del senatore Crimi).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.88, in cui ritorna il suffragio universale e diretto. Ne do lettura: «*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente*: «Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. "».

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Ritorna anche la mia domanda a questo punto, Presidente.

La senatrice Ghedini chiederà di fare uno spacchettamento e io vorrei fare uno spacchettamento diverso. Come ci comporteremo in questo caso, Presidente? Mi dà una riposta per cortesia?

PRESIDENTE. Questo non è uno spacchettamento. Io attuo la cosiddetta regola del canguro.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Una volta respinta la prima parte dell'emendamento 1.88, per effetto della reiezione dei precedenti emendamenti 1.32 e 1.35, sono preclusi gli emendamenti da 1.89 a 1.1443, a pagina 617 del fascicolo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1444, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

GAETTI *(M5S)*. Vogliamo fare la dichiarazione di voto!

CASINI *(PI)*. Siamo già in fase di votazione! *(Vivaci commenti dei senatori Airola e Crimi)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

GAETTI *(M5S)*. Ripeto che vogliamo fare la dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. Se gridate tutti contemporaneamente, non si riesce a capire niente. Se chiedete la parola, avrete la parola; se gridate tutti contemporaneamente, non avrete la parola. L'ordine è questo. Ripeto che, se qualcuno chiede la parola, l'avrà.

CRIMI *(M5S)*. Lei ha saltato 1.400 emendamenti. Ci deve pur dare dieci secondi di tempo per sfogliare le 600 pagine che ci ha fatto saltare! Signor Presidente, mi consenta almeno il tempo di vedere cosa stiamo facendo prima di poter chiedere di intervenire in dichiarazione di voto. Presidente, questo però non lo sta facendo!

PRESIDENTE. C'è una votazione aperta.

AIROLA *(M5S)*. Allora, la annulli.

CRIMI *(M5S)*. La annulli!

PRESIDENTE. Poiché siamo già in fase di votazione, devo chiudere la votazione.

AIROLA *(M5S)*. Si vergogni!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Complimenti, signor Presidente! Bravo!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1445.

FERRARA Mario *(GAL)*. *(Scende nell'emiciclo rivolgendosi alla Presidenza)*. Ho chiesto la parola e adesso me la deve dare! Ora basta! Si guardi in giro e dia la parola a chi la chiede. È la terza volta che accade. Che non succeda più! *(I senatori Questori De Poli e Bottici intervengono per invitare il senatore Ferrara a tornare al proprio banco. Commenti della senatrice Fabbri all'indirizzo della senatrice Bottici)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, non so dove siamo e cosa stiamo facendo. Ci ha fatto saltare 600 pagine. Le ripeto, 600 pagine; avete ottenuto il salto di 600 pagine! Abbiamo chiesto il tempo di sfogliare le 600 pagine che lei ci ha fatto saltare. *(Il senatore Russo gesticola all'indirizzo dei senatori del Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Che gesti fa il senatore Russo? Presidente, guardi quell'individuo: ci sbeffeggia! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*. Vergognati, Russo!

PRESIDENTE. Prego i senatori Questori e gli assistenti di intervenire. *(I senatori Questori scendono nell'emiciclo).*

AIROLA *(M5S)*. Insulti quest'Aula? Ma vergognati, Russo, sei un pagliaccio!

PRESIDENTE. Vi richiamo all'ordine: che rimanga a verbale il richiamo all'ordine.

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente, ma guardi il senatore Russo!

PRESIDENTE. Ho dato la parola al senatore Crimi, che è vostro collega: lasciatelo parlare.

AIROLA *(M5S)*. No!

PRESIDENTE. Senatore Airola, non lo vuole lasciar parlare?

AIROLA *(M5S)*. Non lo lascio parlare, finché Russo non la smette di sbeffeggiarci!

PRESIDENTE. Senatore Airola, si taccia, come si suol dire. *(Vivaci proteste del senatore Santangelo).*

Prego, senatore Crimi, prosegua pure. *(Il senatore Candiani esibisce una scarpa, poi fa mostra di riprendere la seduta con un dispositivo mobile).*

CRIMI (M5S). Signor Presidente, se spegne il suo microfono, forse riesco anche a parlare.

PRESIDENTE. Guardi che il mio microfono non copre il suo, quindi può parlare. *(Proteste della senatrice Taverna).*

CRIMI *(M5S)*. Le dico con chiarezza che, quando lei attacca il microfono, si stacca il video e copre l'audio dell'oratore. Da fuori si sente solo la sua voce, mentre non si sente niente di quello che succede qui dentro: tenevo a chiarirlo, signor Presidente.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori. *(Proteste del senatore Volpi).*

PRESIDENTE. Senatore Volpi, tra poco avrà la parola.

SANTANGELO *(M5S)*. *(Ironico).* È bravissimo, lei, signor Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Crimi, può proseguire.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo formalmente di spegnere il suo microfono, e le spiego perché.

PRESIDENTE. No, non lo spieghi il perché: ma lei deve dire a me di spegnere il mio microfono?

CRIMI *(M5S)*. Sì, se mi fa parlare...

PRESIDENTE. Ma guardi che non sono io a manovrarlo, a meno che non ne abbia bisogno.

CRIMI *(M5S)*. Ancora lei non mi ha fatto parlare e non mi ha fatto spiegare il motivo, perché non so se lo sa - forse sì - ma fuori, quando lei ha il microfono acceso, nei video, nella stampa e nella diretta Internet, si vede e si sente solo lei: non ci sentiamo noi, non si sente quello che succede in Aula. Lei, in questo momento... *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci proteste dal Gruppo LN-Aut)*. Fuori, sì, fuori da quest'Aula vengono solo...

PRESIDENTE. Ma lei pensa che io lo faccia volontariamente?

CRIMI *(M5S)*. Adesso lo spenga, signor Presidente!

PRESIDENTE. Non ho assolutamente questi accessi di visibilità.

CRIMI *(M5S)*. Comunque il mio intervento non era su questo, ma sappia che è così, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, so che è così. Se mi fa stare zitto, si disattiva automaticamente il mio microfono... *(Applausi ironici del senatore Marton).*

SANTANGELO *(M5S)*. *(Ironico).* Bravo, lei è un grande!

PRESIDENTE. Se invece continuo a parlare, si attiva. È automatico: se non mi fa parlare, lei verrà inquadrato in tutto il suo intervento.

CRIMI *(M5S)*. Anzitutto, le chiediamo anche...

AIROLA *(M5S)*. *(Prendendo il microfono del senatore Crimi).* È la dittatura delle minoranze, questa!

PRESIDENTE. Vede? Se io continuo a parlare il microfono resta acceso.

CRIMI *(M5S)*. Siamo al ridicolo, signor Presidente, ma va bene.

PRESIDENTE. Questo è l'impianto audio, mi dispiace, è fatto così.

CRIMI *(M5S)*. Sono io che la faccio parlare, quindi.

Comunque, il senatore Russo ci ha sbeffeggiato mentre stavo intervenendo - e lo stavo facendo nel merito, non su altro - facendo il gesto del canguro e prendendoci in giro. Questo lo dico giusto per chiarire, perché credo sia un'offesa anche nei suoi confronti. Questo è, sulla Costituzione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, va bene. C'è altro? *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

CRIMI *(M5S)*. Lei non ci ha permesso di fare dichiarazioni di voto su questo emendamento e neanche di guardare cosa stavamo votando, perché - lo ribadisco - ha saltato 600 pagine. Visto il grande dibattito, dieci secondi ce li poteva dare per arrivare alla seicentesima pagina, poi saremmo potuti saltare alla milleduecentesima. Ecco quello che le stavamo chiedendo: poter fare una dichiarazione di voto e annullare quella votazione. Non sappiamo neanche quale emendamento stiamo votando: credo abbiamo votato l'1.1443. O l'1.1444?

PRESIDENTE. Siamo arrivati all'emendamento 1.1445: mi dispiace che non riusciate a seguire. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

CRIMI *(M5S)*. Ma come, «mi dispiace»?

SANTANGELO *(M5S)*. Si vergogni, si deve vergognare! Lei è il peggio del peggio!

AIROLA (M5S). È inaccettabile, questo!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prendo la parola per chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento 1.1445, come segue.

La prima parte è la seguente:

«Art. 56 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta».

La seconda parte è la seguente: «dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

PRESIDENTE. Scusi un attimo, mi faccia seguire. *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut. Applausi ironici del senatore Santangelo).*

VOCE DAL GRUPPO M5S. Sveglia!

PRESIDENTE. Siccome poi chiedete a me che cosa stiamo votando, io devo saperlo.

Senatore Candiani, la prego, sia collaborativo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prenderò tutto il tempo necessario affinché lei possa capire.

PRESIDENTE. Grazie.

CANDIANI *(LN-Aut)*. La prima votazione è la seguente: «Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta».

La seconda votazione è: «dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Candiani, non per entrare nel merito delle sue richieste, ma l'emendamento inizia con: «*Sostituire con il seguente:*».

CANDIANI *(LN-Aut)*. Lo votiamo per parti separate signor Presidente, quindi ogni articolo, ogni comma, ogni parte.

PRESIDENTE. D'accordo, e allora: «Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta» è la prima votazione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. La seconda votazione è: «dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» è la terza votazione.

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni» è la quarta votazione. Quinta votazione: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

La sesta votazione è: «si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica» (non è detto) e la settima: «quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione»; ottava votazione: «per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione»; la nona votazione è: «sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti»; la decima votazione è: «Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre».

Undicesima votazione: «3. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati».

Dodicesima votazione: «4. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto";».

Nuova votazione*:* «*b)* al secondo comma, le parole: "senatori a vita" sono sostituite dalle seguenti: "deputati a vita"».

Nuova votazione: «5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».

Nuova votazione: «La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra"».

Nuova votazione: «6. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. - L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.

Circa la prossima votazione, segnalo che c'è un refuso nello stampato, Presidente, e bisognerebbe fare una proposta di coordinamento *(Ilarità)*. In ogni caso, nuova votazione: «La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

Nuova votazione: «Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente"».

Nuova votazione: «7. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre».

Nuova votazione: «La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica»; e nuova votazione: «o di un terzo dei suoi componenti"».

Nuova votazione: «8. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza"».

Nuova votazione: «9. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti»; nuova votazione: «Le sedute sono pubbliche;»; poi una nuova votazione (ma occorrerà una proposta di coordinamento per correggere un altro refuso nello stampato): «tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta» (sempre che ci possa essere il voto segreto).

Nuova votazione: «Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti»; nuova votazione: «salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

Nuova votazione: «I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto»; nuova votazione: «e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute»; nuova votazione: «Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono"».

Nuova votazione: «10. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"».

Nuova votazione: «11. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera"».

Nuova votazione: «12. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alla quale appartiene" sono soppresse».

Nuova votazione: «13. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera"».

Il resto lo ritengo sufficientemente chiaro. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. Secondo la procedura che abbiamo seguito per la richiesta della senatrice Ghedini, la proposta di votazione per parti separate va sottoposta al voto dell'Assemblea e non c'è discussione. *(Commenti dei senatori Martelli e Airola. I senatori De Petris, Marton e Volpi chiedono ripetutamente di intervenire)*.

MARTON *(M5S)*. Sì, Presidente, ma io le sto chiedendo una cosa diversa. Come fa a mettere in votazione una cosa diversa?

PRESIDENTE. Secondo il Regolamento non c'è discussione. La richiesta di votazione per parti separate va sottoposta dapprima al voto dell'Assemblea.

MARTON *(M5S)*. Io le sto chiedendo un'altra cosa.

PRESIDENTE. Non c'è discussione, secondo il Regolamento.

Parlerà poi nel merito.

MARTON *(M5S)*. Infatti non lo è.

PRESIDENTE. Intanto votiamo la richiesta avanzata dal senatore Candiani di votazione per parti separate.

GIARRUSSO *(M5S)*. Fascista.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ho chiesto di parlare!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sulla proposta non c'è discussione.

Stiamo votando la richiesta avanzata dal senatore Candiani di votare per parti separate l'emendamento 1.1445.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Ruta è colui che ha sottoscritto questo emendamento. *(Commenti)*. Prima facciamo parlare il senatore Ruta. Sappiamo che sulla richiesta di votazione per parti separate non è ammessa alcuna discussione. *(Il senatore Ruta fa cenno di voler rinviare l'intervento)*. Non parla più? Dopo. Allora votiamo. *(Il senatore Volpi sale al banco della Presidenza, accanto al Presidente, e protesta al suo indirizzo)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sono due ore che chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. O mi fa parlare, oppure io mi arrabbio.

PRESIDENTE. Lei si può arrabbiare, per carità.

VOLPI *(LN-Aut)*. Non mi posso arrabbiare perché lei non mi fa parlare?

PRESIDENTE. La prego di raggiungere il suo posto, poi inizierà un dialogo con me, per favore. Non andiamo avanti finché lei sta qua.

VOLPI *(LN-Aut)*. Presidente, lei non può continuare a presiedere in questo modo!

PRESIDENTE. La prego di raggiungere il suo posto, cortesemente. *(Il senatore Volpi si allontana)*.

Dicevo: non c'è discussione sulla richiesta di votazione per parti separate. Ribadisco: prima si vota, poi si discute.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Mi faccia parlare!

PRESIDENTE. Sulla richiesta di votazione per parti separate non apro una discussione!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Rispetti il Regolamento, Presidente! Non è un duce!

PRESIDENTE. Io rispetto il Regolamento perché non c'è discussione sulla richiesta di votazione per parti separate. Quindi, prima votiamo poi apriamo la discussione.

Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1445, avanzata dal senatore Candiani.

Non è approvata.

GIARRUSSO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Palma)*.

Senatore Palma, prima di lei aveva chiesto la parola la senatrice De Petris, poi il senatore Volpi. Poi c'è lei. *(Reiterati commenti del senatore Palma)*. Aveva chiesto di parlare prima la senatrice De Petris, come mi conferma la segreteria.

Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, io ho chiesto il voto perché, durante la votazione precedente sull'emendamento 1.44, io stavo di fianco a lei a chiedere spiegazioni agli uffici su tutti gli emendamenti che sarebbero stati «cangurati» e non mi è stata data la possibilità neanche di esprimere il voto. Questo per dire, signor Presidente, che chiedevo la parola da molto prima.

Guardi, signor Presidente, le dico con molta chiarezza che io non ho mai visto in questo Senato l'applicazione che lei ha fatto del «canguro», così come l'ha fatta. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Lei sa perfettamente che è possibile «cangurare» alcuni emendamenti, ma quello che è accaduto oggi - mi dispiace molto dirlo - ha passato ogni limite rispetto a quello che prevede il Regolamento. Lei se li può andare a vedere i precedenti, signor Presidente, e si renderà conto, se davvero vuole essere la garanzia di quest'Aula e di tutti i membri di quest'Aula, che lo strumento del canguro, come lei l'ha applicato, non ha precedenti! Quella degli emendamenti «cangurati» è la questione su cui venivo a chiedere spiegazioni, in modo da avere chiarezza e dare la possibilità a tutti di intervenire su questo punto. Non si è mai realizzata una cosa di questo genere, signor Presidente.

Io dico soltanto questo: ci dica subito, signor Presidente, cosa intende fare. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Lei intende, su una procedura di revisione costituzionale... Si vada a prendere i precedenti della riforma di Berlusconi e dei 2.700 emendamenti che vi erano allora e si renderà conto che non è mai stato applicato lo strumento del canguro in questo modo! Lei sta impedendo, durante la discussione del procedimento di revisione costituzionale, che su alcuni emendamenti di merito il Senato si possa esprimere! E me ne dispiaccio molto, perché - lei lo sa, signor Presidente - qui dentro lei dovrebbe essere la garanzia a tutela del rispetto delle regole! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Pin)*. E questo, quando è in corso una procedura di revisione costituzionale, è la sostanza, non è soltanto la forma, signor Presidente! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Pin)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il Presidente chiede che venga acceso il microfono del senatore Palma)*.

Prego, senatore Palma. Siccome vedevo che non le arrivava la voce...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la ringrazio per questa premura.

Io e i colleghi di Forza Italia avevamo e abbiamo in animo di votare questa riforma. Immaginavamo di doverlo fare, pur nell'asprezza dello scontro politico (ostruzionismo compreso) e pur nell'asprezza di talune interpretazioni regolamentari, nel rispetto del Regolamento. *(Applausi dei senatori Candiani e Consiglio)*. Ciò specie perché si tratta di una riforma costituzionale che non può essere portata avanti, né definita con una serie di spericolate e spregiudicate interpretazioni delle norme regolamentari. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*.

Allora, in termini molto chiari (parlo a titolo personale), confermo la mia volontà di votare questa riforma, ma non sono più disponibile a sopportare ulteriori violazioni (almeno a me così paiono) del Regolamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signor Presidente, con molta tranquillità le dico che ho visto qui delle cose che non comprendo. Non comprendo la ragione per la quale, prima si vota la richiesta di votazione per parti separate e poi,

all'improvviso, non si vota più. Se dovessi trovare una ragione in ordine alla diversità dei comportamenti, la troverei in tutto favore della votazione che ha caratterizzato i primi emendamenti, dove vi era una contrarietà, da parte dei presentatori e di una parte dell'Aula, a che si accedesse al voto per parti separate, e non anche della richiesta formulata dal senatore Candiani, che non era stata opposta da alcun senatore di quest'Aula.

Qua dobbiamo essere chiari adesso per il futuro, perché il lavoro che ci attende è un lavoro difficile; è un lavoro che verrà spesso percorso dalla stanchezza, attesi i ritmi imposti; ed è un lavoro dove tutti quanti noi abbiamo necessità di mantenere la calma senza un eccesso di provocazione. Lei, signor Presidente, regolamenta i lavori, ma non è il padrone dei lavori! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Lei interpreta il Regolamento, ma non è il padrone del Regolamento!

Pertanto, signor Presidente, per quello che mi riguarda, le sarò grato se, uniformandosi a quanto da lei già deciso nel corso di questa seduta, per il futuro, ove mai dovesse decidere di affidare all'Aula il voto sulle votazioni per parti separate, facesse ciò quando vi è contrasto e non anche quando invece contrasto non c'è. Abbia anche la cortesia di consentire ai senatori di parlare sulla votazione per parti separate, esattamente come ha consentito di farlo all'inizio di questa seduta.

Infine, signor Presidente, c'è una questione che non è di poco conto, perché i precedenti in quest'Aula valgono e valgono anche per il futuro. Quando il Regolamento affida al Presidente la difficile incombenza della decisione, lo fa evidentemente in riconoscimento del ruolo che è proprio del Presidente. Ma quando il Presidente non accede ad esercitare quel suo ruolo e anche quando non vi è opposizione, come non vi era con riferimento alla richiesta del senatore Candiani, affida alla maggioranza i destini della richiesta dell'opposizione, anche quando non ve n'è bisogno! E non abbiamo davvero necessità dell'arroganza e della dittatura della maggioranza nell'esame di un provvedimento così complicato e delicato come quello della riforma della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Stefani)*.

Andiamo avanti tutti con grande serenità e nella grande serenità ci stanno anche un grande equilibrio e la capacità di reagire alle pressioni, da qualsiasi parte esse possano provenire. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Romani Maurizio)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, lascerò stare alcuni particolari, come le prestazioni mimiche del senatore Russo. Ognuno, d'altra parte, si esprime come sa fare, cosa vuole.

Signor Presidente, lascio stare anche il fatto che il sottosegretario Lotti prenda il suo posto e decida il calendario del Senato. D'altra parte, ci siamo abituati agli ordini di scuderia. Egli dichiara che andremo avanti. Io ero convinto che decidesse lei, insieme alla Conferenza dei Capigruppo, la calendarizzazione dei lavori, però...

PRESIDENTE. Voi avete più informazioni di me, perché io non consulto né telefoni né iPad, come avete l'opportunità di fare voi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Quindi non ho queste informazioni.

VOLPI *(LN-Aut)*. Presidente, ce la fa a far parlare un senatore senza interromperlo per due minuti?

PRESIDENTE. Sì, prego.

VOLPI *(LN-Aut)*. Il sottosegretario Lotti è autorevole esponente del Governo, io lo prendo in parola; visto che quello che dice il Governo si è quasi sempre attuato, ritengo possa essere preso in considerazione da lei e dalla Conferenza dei Capigruppo.

Io però vorrei farle una domanda molto seria. Lei pensa di poter continuare facendo finta di niente e non dando la parola ai colleghi Capigruppo quando la chiedono? Pensa di poter continuare a non consentire ai colleghi di fare le dichiarazioni di voto? Lei non ha l'impressione che questo atteggiamento non stia favorendo nemmeno i suoi colleghi della maggioranza? Non ha l'impressione che questo atteggiamento non stia proprio favorendo i lavori del Senato? Io infatti penso che si possa essere in maggioranza o in opposizione ed essere rispettosi (a parte qualche battuta che ci scappa anche, durante le sedute lunghe). Guardi che lei ha una responsabilità per quello che sta succedendo.

(Applausi del senatore Candiani). Glielo dico con grande serenità, perché lei fa finta che i colleghi non chiedono la parola per dichiarazione di voto o per svolgere interventi sull'ordine dei lavori.

Inoltre, signor Presidente, non ho capito una cosa. Prima c'è stata una lunga discussione sulla concessione della votazione a scrutinio segreto per parti separate. Voci autorevolissime di questa Assemblea (il presidente Casini, il presidente Romani, altri interventi) le hanno detto che, prima di andare avanti, dovevamo dirimere fino in fondo questo aspetto del voto segreto e chiedere la convocazione della Giunta per il Regolamento. Lei ha fatto parlare tutti, poi se ne è proprio «impippato» (non mi viene il termine più appropriato) e ha detto: vado avanti, adesso si vota. Chiedo scusa: ma perché deve essere lei, che è la parte più terza di questa Assemblea, a esacerbare il dibattito in corso? *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*. Le è stata fatta una richiesta: aderisca, convochi la Giunta per il Regolamento, sappiamo come devono andare le cose ed è finita. Io non la capisco, Presidente. Ormai ci conosciamo bene, io glielo dico con grande sincerità: non la capisco. Non capisco perché dire di no a tutto. L'interpretazione si può avere o no?

E poi, non faccia finta di niente quando il presidente Ferrara o qualche altro Presidente alza la mano: ho visto io che le hanno segnalato il mio intervento sull'ordine dei lavori da mezz'ora. Non penso che uno si debba arrabbiare per poter parlare in quest'Aula, non è nemmeno nel mio carattere.

Non lo so, faccia una riflessione sul suo ruolo e su quello che potrebbe fare. A parte il ruolo politico, che ormai sembra non tocchi più a lei, perché la sua mediazione è stata bocciata dal Governo, almeno il ruolo di direzione dei lavori le chiedo di svolgerlo veramente in maniera serena, guardando tutti, accettando le condizioni già difficili dell'Assemblea e magari prendendo in considerazione i consigli di qualche collega che per caso è già stato Presidente di un'Assemblea.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, mi spiace per poc'anzi, anche perché la mia intemperanza è in contrasto con la sua attenzione, la sua personale cortesia e la sua capacità di cura dei rapporti interpersonali.

Quello che succede può essere stemperato dalle scuse, ma è l'esemplificazione di come la discussione si sta rapportando al contesto dell'Aula. Lei, signor Presidente, sarebbe potuto intervenire e il presidente Palma, giustappunto con un richiamo all'articolo 8 del Regolamento, individua la sua prerogativa di rappresentanza. Le vorrei ricordare, signor Presidente, che ella ha già fatto utilizzo della sua prerogativa di rappresentanza, riproponendo a sé soltanto quello che ha ritenuto un dovere in ordine alla costituzione in giudizio. Glielo cito soltanto, non perché ci fosse dissenso, ma perché le voglio ricordare che lei questa prerogativa l'ha già interpretata.

Vorrei sollecitarla a reinterpretarla, magari con un paragone che non è opportuno, ma visto come sta evolvendo la situazione, stasera, alle ore 20, può avere un motivo per farci e farla ragionare in proposito: non si è mai visto che i lavori del Senato o della Camera dei deputati procedessero in questo modo, neanche, Presidente (come leggevo giorni fa), nei giorni antecedenti la domenica delle Palme del 1953, quando qui, con l'allora presidente Ruini, fu approvata la legge truffa. Infatti, un'organizzazione dei lavori che proceda senza interruzione, ad eccezione di quell'ora e mezza, dalle 9,30 del mattino sino a mezzanotte, sabato e domenica compresi, non è esemplificativa di un buon lavoro parlamentare, ma ha molto più a che vedere con la conduzione dei lavori di un consiglio comunale alle soglie del possibile scioglimento per l'approvazione del bilancio che non con i lavori di un ramo del Parlamento che debba approvare la riforma della Costituzione.

Ella, Presidente, ha una possibilità ed è quella di interpretare una necessità dell'Aula e non già di seguire il ragionamento fatto da stamattina che è un ragionamento fatto tra sordi: «Io dialogo se voi ritirate». «Ma perché debbo ritirare se tu non dialoghi? Il ragionamento che occorre fare è un altro. Faccio notare che noi - mi rivolgo anche al professor Quagliariello che vedo camminare nell'emiciclo - non abbiamo a che fare con De Gaulle, perché qui c'è la Boschi e c'è Lotti, ma non mi sembrano né Debré né Maurois, perché Debré e Maurois, Presidente, quando intervennero nei famosi tre giorni del

Parlamento francese, dall'11 al 14 settembre del 1958, si sforzarono di spiegare il motivo di quella riforma; qui non c'è nessuno che vuole spiegarci il motivo per cui, se la forma del cancellierato, presidente Chiti, deve essere introdotta (e questa ha un precedente soltanto nel Regno Unito e in Germania), non dobbiamo parlare di costituzionalizzazione del sistema elettorale.

Questo un po' il presidente Renzi lo fa capire, cerca di far vedere che dobbiamo parlare della legge elettorale, ma lui che dice di non accettare ricatti, ricatta a sua volta, dicendo: ne parliamo solo e soltanto se approviamo la riforma! Ma che modo è di dialogare? Che modo è di cercare una soluzione? Che modo è di cercare di addivenire a qualcosa costringerci a stare qua sino a mezzanotte, profittando dell'abilità e della gioventù di tanti colleghi, mentre cerchiamo di esercitare quello che è un diritto? Questo diritto è l'ostruzionismo, per evitare che il Paese incorra in una deriva che non può e non deve permettersi!

E questo lo dico, Presidente, accoratamente e convintamente, perché una situazione del genere credo che lei sia l'unico che abbia le prerogative e quindi la responsabilità per affrontarla. Non c'è modo di risolverla, perché altrimenti lei si ritrova nelle condizioni in cui, per poter far approvare un emendamento, Presidente, deve ricorrere al sistema del canguro. Breve inciso: la regola cosiddetta del canguro noi la adottiamo sulla base dell'articolo 85 del Regolamento della Camera dei deputati, rispetto al quale lei poc'anzi, richiamato dal senatore Calderoli, ha risposto che il Regolamento del Senato non prevede un simile articolo e quindi si è chiesto perché, per la votazione per parti separate, avrebbe dovuto ascoltare il suo intervento. La verità, Presidente - come diceva il presidente Palma - è che il Regolamento è materia difficile e controversa ed è riconducibile per un buona gestione (e non manipolazione) alla sua responsabilità e prerogativa.

Presidente, veda che cosa c'è da fare, perché altrimenti, dopo questo spettacolo, noi daremo un spettacolo ancora peggiore. Come lei ha giustamente detto in Conferenza dei Capigruppo e in Aula, la riforma non può matematicamente uscire da quest'Aula! E lo sappiamo perfettamente, perché non c'entrano le 120 ore, non c'entrano le 80 ore: c'entra il numero degli emendamenti da votare e la possibilità comunque di un intervento, pur limitatissimo, per l'approvazione del singolo emendamento. Ne avremo votati 50: a 4.800 ne mancano 4.750.

Lei lo sa, Presidente, che non c'è soluzione. Spero che abbia voluto portarci a questa «disperazione» per poter prendere una decisione in merito, ma se ella, o altre persone di responsabilità, ma lei prima di tutte, non prende una decisione in merito, noi scriveremo per la realtà italiana una pagina ancora peggiore di tante che sono state scritte. E la pagina che leggevo l'altro giorno, quella della Domenica delle palme del 1953, potrà essere ben più sacrilegamente superata da quanto può occorrere in quest'Aula. Infatti, a nulla potrà valere l'articolo 68 del Regolamento, quello che lei poc'anzi ha citato senza metterlo in atto. Quello che noi abbiamo avuto verso le ore 18,30 è stato un prodromo di tumulto, e rispetto al tumulto lei ha solo una possibilità: sospendere i lavori per l'ingestibilità dell'Aula. Le ripeto accoratamente: non ci porti a questa necessità, all'applicazione dell'articolo 68.

Veda di utilizzare le sue responsabilità e, prima ancora, la sua volontà, la sua coscienza e la sua prerogativa.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Ferrara. Credo però che parlare di tumulto sia esagerato.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per due motivi. Vorrei innanzitutto chiedere una sospensione di un'ora dei lavori d'Aula, perché vogliamo verificare, emendamento per emendamento, che la procedura del canguro sia stata da lei correttamente applicata. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

La seconda motivazione per la quale intervengo è perché mi sono reso conto - finalmente compiutamente - che in politica le bugie servono. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Me se sono reso conto soltanto per avere frequentato pochissime Conferenze dei Capigruppo, ma soprattutto per quanto oggi è avvenuto, che è stato l'apoteosi della menzogna. Dalla Capigruppo di stamattina fino a quella delle

14,45 è stata una menzogna continua che è servita al sistema politico che vuole imperare qui, da stasera forse, non fino all'8 agosto, ma non si sa fino a quando. È stata l'apoteosi della menzogna governata da quella catena di comando che citava il senatore Endrizzi, nella quale il collega si è permesso di non includerla, ma nella quale io ora la includo pienamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Nella Capigruppo di stamattina si è montata ad arte da parte sua, della maggioranza e del Governo una menzogna costruita, finita nel pomeriggio quando, nel balletto delle responsabilità, il ministro Boschi ha detto che la senatrice De Petris l'avrebbe dovuta contattare per riferirle a quali emendamenti intendesse rinunciare, mentre la presidente De Petris ha dichiarato invece che il ministro Boschi avrebbe dovuto contattarla per chiederle un appuntamento.

Mi sono a quel punto reso conto che c'era già in atto tutto quello che abbiamo visto stasera, ma non avrei mai e poi mai immaginato che lei se ne sarebbe reso complice a questi livelli. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Mi dispiace doverlo dire, ma lei si sta comportando da zerbino della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*. Si dovrebbe soltanto scrivere: «Benvenuta dittatura» e a quel punto potremmo chiudere! Se stasera non ci sono stati i tumulti, occhio a domani. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, lei mi attribuisce delle intenzioni che assolutamente non ho avuto; ho cercato, come lei sa avendo partecipato alla Conferenza dei Capigruppo, una mediazione di cui, se dobbiamo parlare di cose non vere, lei si è appropriato presso la stampa, dichiarando che la proposta di passare all'articolo 3 per le votazioni l'aveva fatta lei. Questo basta per capire chi collabora per fare qualcosa e chi invece mette i bastoni fra le ruote. Questo perché sia chiaro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ora ha chiesto di intervenire il senatore Ruta, che ha presentato l'emendamento 1.1445. Prego, senatore Ruta.

SANTANGELO. Vergogna! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Gli ha dato dello zerbino! Ma dai! *(Proteste dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Lezzi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non vorrei richiamarla all'ordine. Senatore Ruta, prego, se lei parla forse la ascoltano.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, non chiedo di essere ascoltato, ma semplicemente di poter esprimere, nell'unico intervento che farò in tutta la discussione sulla riforma costituzionale, spero in non più di tre minuti, tre concetti.

Il primo. Con riferimento all'intervento testé svolto, vorrei a prescindere esprimere solidarietà al Presidente del Senato. *(Commenti dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*. Questa è la mia personale opinione. Così come tengo a precisare... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Silenzio! Prego, senatore Ruta, parli. Riusciamo a sentirla.

RUTA *(PD)*. A me piace parlare se è utile, se devo farlo fra le urla non parlo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare.

RUTA *(PD)*. Quando voi parlate, vi ascolto in silenzio. Ho ascoltato sempre tutti in silenzio.

MORONESE *(M5S)*. E certo, non ci hanno dato la parola!

CASTALDI *(M5S)*. Russo, quello di prima non t'è bastato?

MARTON *(M5S)*. Devi stare zitto!

PRESIDENTE. Lasciate parlare! Senatore Marton, la prego.

RUTA *(PD)*. Vorrei anche chiarire per il Resoconto che le interruzioni non sono dovute a quello che dico io.

La seconda motivazione per la quale intervengo è perché sono convinto che non sia certo questo il clima nel quale si può fare la riforma costituzionale più importante dal 1948 ad oggi, e questo lo dico sommessamente. Lo dico al mio Capogruppo, che non aveva bisogno di chiedermi di ritirare l'emendamento: con l'emendamento 1.1445 si voleva indicare l'esistenza anche un'altra opzione, che è

una mia personale convinzione, quella cioè di andare verso un monocameralismo. Ciò significa superare certamente il bicameralismo ed aprire, come è scritto in questo emendamento, la possibilità che i disegni di legge approvati provvisoriamente dalle Commissioni vengano, tal quali, pubblicati per ottenere osservazioni da parte delle associazioni, dei cittadini, delle categorie. Poi le Commissioni possono decidere cosa fare di quelle osservazioni, se farle proprie con emendamenti o se invece buttarle via per poi approvare definitivamente il testo e trasmetterlo alla Camera unica, alla Camera dei deputati. Dico questo perché credo che oggettivamente una riforma costituzionale non vada fatta comunque così, e di ciò non attribuisco la colpa a Tizio o a Caio, alla Boschi o a Renzi o ad altri. Questo lo dico, e mi rivolgo a lei signor Presidente, perché non è questo il clima. Non so se c'è bisogno di meno o più tempo, non m'interessa, ma so che questo non è il clima per riformare profondamente la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Ci tengo a fare un'ultima considerazione, poi mi taccio e non parlerò più in tutta la discussione che verterà su questa riforma costituzionale. La preoccupazione espressa sulla scelta bicameralismo e monocameralismo è stata al centro del dibattito che ho ascoltato partecipando ai lavori della Commissione affari costituzionali perché il monocameralismo può diventare un elemento di pericolo, di rischio, rimanendo la sola Camera dei deputati. Ora, il rischio più grande quale può essere? È quello, per esempio che, la sola Camera approvi una riforma costituzionale; ma se noi correggiamo i quozienti per riformare la nostra Costituzione con una sola Camera e lasciamo comunque il *referendum* come strumento di tutela che ha la popolazione, quindi la cittadinanza, perché allora abbiamo questo timore del monocameralismo - rispetto al bicameralismo - che stiamo varando, e che continuerò a votare come ho votato finora? Questo bicameralismo non è un attentato alla democrazia o alla Costituzione.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Nooo!

RUTA *(PD)*. La mia preoccupazione è un'altra, è che esso sia parziale. Non è vero che stiamo superando fino in fondo il bicameralismo; ci sono, infatti, troppi elementi che possono indurre a reintrodurre il bicameralismo, a non superare di fatto quello per cui questa riforma costituzionale è nata, ovvero il superamento del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari, quindi dei costi, ma sopratutto il miglioramento del funzionamento della macchina legislativa decisionale della Repubblica italiana.

Oggi i tempi sono maturi perché la seconda Camera non sia più il Senato, ma sia la cittadinanza, che ha il potere di fare osservazioni, di verificare, di chiedere in maniera più incisiva di azionare il sistema referendario.

Ritiro pertanto l'emendamento 1.1445.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, innanzi tutto faccio mio l'emendamento appena ritirato e ne chiedo la votazione, perché mi sembra interessante.

Invece, relativamente al comando del microfono, lei prima ha detto che il microfono non lo comanda lei; invece, lei ha un tastino col quale comanda il microfono. Almeno questa presa in giro di dire che non è lei che comanda il microfono per favore ce la risparmi.

PRESIDENTE. Io ho detto una cosa diversa, ovvero che lo comando quando mi serve di intervenire; quando non mi serve lo comanda chi è al quadro di comando. C'è un'attivazione automatica, come sapete, nel momento in cui il Presidente parla.

SANTANGELO *(M5S)*. Bravo!

PRESIDENTE. Se non mi fate parlare non mi vede nessuno, vi assicuro.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, credo che il rispetto che richiamava anche il collega Ruta

sia dovuto a tutti reciprocamente, da parte sia di coloro che sono presenti in quest'Aula sia, anche, di coloro che in quest'Aula continuano sorprendentemente a non venire.

Leggo una notizia ANSA che dice: «Stiamo facendo le riforme perché la politica e i politici devono cambiare. E le sceneggiate di oggi dimostrano che alcuni senatori perdono tempo per paura di perdere la poltrona». Lo scrive sul suo profilo di Facebook il *premier* Matteo Renzi in merito alla *bagarre* che si è scatenata in Senato. Bene, io vorrei anzitutto che il *premier* Matteo Renzi venisse qui in Aula a sostenere quello che lui ci ha messo davanti e che pretestuosamente continua a difendere *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX, M5S e LN-Aut)*, appellandosi ad una accusa assolutamente immotivata a tutti coloro che sono in quest'Aula di rimanere attaccati alla poltrona. Credo che ciò sia indecente! Indecente!

Lui venga qui, e ce lo dica qui! *(Applausi dal Gruppo M5S)*, esi prenda la responsabilità di quello che fa e di quello che dice e se la prenda di fronte a tutti, opposizione e maggioranza, perché questo è un insulto gratuito! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento.

Ovviamente penso abbia perfettamente ragione la senatrice Mussini che, con il suo tono pacato, ha giustamente tentato di difendere la dignità di questa Aula.

Poi, visto che si è tornati (e già questo è un richiamo al Regolamento) sulle vicende relative alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo di oggi, comprendo che evidentemente alla ripresa della riunione dei Capigruppo si voleva arrivare a queste forzature, altrimenti non si capisce - e lei ne era testimone - quale fosse la portata delle prese di posizioni e degli impegni che noi avevamo assunto sia nella prima parte della Conferenza dei Capigruppo, che nella seconda parte. Evidentemente si era deciso di girare un altro film - signor Presidente, adesso arrivo al richiamo del Regolamento - e quindi si è voluto addirittura prendere, forse come una provocazione, la proposta che io avevo messo sul tavolo con un foglio dettagliato del ritiro di 1.475 emendamenti presentati all'articolo 1. Non si trattava di incontri o di appuntamenti con la Ministra, né si chiedeva a lei di chiederne un altro perché le questioni che avevamo posto e che lei in qualche riunione della Conferenza dei Capigruppo precedente aveva riassunto erano note. Non si tratta delle questioni della componente Sinistra Ecologia e Libertà, né di un singolo senatore, ma delle questioni che in questa Aula hanno attraversato in questi giorni il dibattito e le richieste di tutti.

Noi volevamo che ci fosse in Aula, perché oggi era stato detto che doveva essere affidata alla dialettica parlamentare, la volontà di confrontarsi su quei punti e, per questo motivo, avevamo dichiarato di essere pronti, con l'elenco in mano, a ritirare quegli emendamenti.

Evidentemente, si è invece voluto decidere che non era accoglibile neanche questa disponibilità perché era stato già stabilito che si sarebbe arrivati a delle forzature, signor Presidente, che ritengo inaccettabili.

A proposito del nostro Regolamento, di cui abbiamo discusso a lungo proprio in seno alla Giunta per il Regolamento in occasione del famoso voto segreto che riguardava la non ratifica dell'elezione del senatore Berlusconi abbiamo fatto continui richiami - ed è la prassi - al combinato disposto tra il nostro Regolamento e quello della Camera.

Siccome ho chiesto - e rinnovo tale richiesta - di avere elementi ancora più precisi per capire dove è stata ancorata la decisione di applicare la regola del canguro in quel modo, le vorrei ricordare qui... *(Brusio)*. Senatori, forse è bene che mi stiate a sentire.

Come dicevo, vorrei ricordare qui le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, presidente Grasso, che nel disciplinare all'articolo 85 del Regolamento in modo sistematico l'utilizzo della cosiddetta regola del canguro, nell'85-*bis*, al comma 4, stabilisce che: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo».

Faccio questo richiamo al Regolamento, Presidente, per chiederle ancora una volta spiegazioni perché, a mio avviso, si è violato il nostro Regolamento, leggendolo anche con indicazioni che ci vengono dal Regolamento della Camera e che sono chiare. È infatti evidente a tutti lo spirito e la lettera di quel comma 4, che sappiamo valere anche su altre norme che riguardano le leggi costituzionali, che ci dice che la procedura di revisione costituzionale e di discussione di leggi costituzionali avviene attraverso gli strumenti ordinari e che non sono assolutamente possibili e ammessi strumenti, che sono forse applicabili a conversioni di decreti-legge e leggi ordinarie. I nostri Regolamenti e la Costituzione ci consegnano quindi la straordinarietà del progetto di revisione costituzionale.

Per questo, nel richiamare il nostro Regolamento e il Regolamento della Camera, le chiedo ancora una volta di applicare dettagliatamente il nostro Regolamento e il suo spirito. Presidente, sono sempre gentile e le ho sempre dato atto degli sforzi che ha tentato di fare, ma arriva un momento in cui lei sa che quello è lo strumento migliore per quest'Aula, per lei e per quello che lei rappresenta come Presidente del Senato. Lo spirito del Regolamento è chiaro e preciso ed è l'indicazione che ci viene dalla nostra Costituzione che afferma in modo chiaro e senza ombra di dubbio che non è possibile utilizzare strumenti e forzature molto forti in violazione del Regolamento, per accelerare i tempi sui progetti di legge costituzionale. Presidente, su questo punto lei potrà consultare tutti i costituzionalisti che vuole, sia quelli che amano questa riforma, sia quelli che non la amano. È lo spirito anche dell'articolo 138 della Costituzione che è sovraordinato ai nostri Regolamenti - e le ho citato esattamente quello della Camera dei deputati - che dovrebbe indurre tutti a rispettare le regole, che noi dobbiamo osservare scrupolosamente, che stabiliscono in questa fattispecie di procedere solo ed esclusivamente in via ordinaria. Non è un caso che la nostra Costituzione, come tutte le Costituzioni, anche nel disciplinare i passaggi indica i tempi minimi per il passaggio da una parte all'altra e non il tempo massimo. Questo rafforza ancora di più il fatto che non è possibile utilizzare procedure che non siano quelle ordinarie. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e M5S)*.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fermo restando che ho il massimo rispetto nei confronti di tutti, ho ascoltato - per quello che sono riuscito a capire, per mia difficoltà e non per quello che è stato detto - i colleghi in quest'Aula ed ho capito che da parte di tutti c'è grande senso di responsabilità e volontà di fare queste riforme. Non riesco allora a capire come mai ci siano colleghi all'interno di quest'Aula che devono gridare per farsi comprendere.

Mi pongo allora una domanda: o sono loro che non riescono a farsi capire o c'è difficoltà da parte di qualcuno a recepire questo messaggio. Non vorrei però che ci fosse qualcuno che fa finta di essere sordo, perché la sordità in questo momento non è di nessuna utilità per il Paese né tanto meno per quest'Aula che noi rappresentiamo.

Vede, signor Presidente, ritengo che lei sia in buona fede. Lei è un Presidente che ha saputo gestire i lavori, sino ad oggi, in modo correttissimo e imparziale e sono sicuro che continuerà a farlo. Ogni tanto ognuno di noi va forse «fuori giri», come si suol dire: chiedo anzi scusa per questo tipo di atteggiamento e mi assumo le responsabilità per quelle volte che forse sono andato, anch'io come si suol dire, «fuori giri». Credo che da parte tutti i consiglieri - uso il termine «consiglieri», perché mi riferisco a quando in Parlamento ci saranno deputati e - consiglieri - ovvero da parte di noi tutti ci vorrebbe un pizzico di buonsenso. Un pizzico di buonsenso dovremmo averlo tutti noi, ma in modo particolare qualcuno - come ho detto in un precedente intervento - che è all'interno di questo Parlamento, da circa trenta anni, qualcuno a cui guardiamo con grande interesse e che ascoltiamo, cercando di far tesoro di ciò che dice, ma che qualche volta cerca di fare delle forzature di cui non riesco a comprendere la motivazione.

Almeno ritengo auspicabile che, in questo momento, alcuni personaggi che, fuori da questa Aula e anche al suo interno, cercano di dare delle lezioni, perché hanno le capacità per farlo, prendano in mano la situazione con grande responsabilità e, attraverso una riunione, che potrebbe essere fatta dai Capigruppo, ma che forse potrebbe anche essere allargata, trovino la soluzione per uscire da questo

momento di difficoltà. Certamente il percorso che abbiamo intrapreso non è il più corretto. Non vorrei che all'interno della testa di qualcuno, presente in questo consesso, ovvero in questo Senato, ci fosse l'intenzione di lasciarci parlare, perché il tempo a nostra disposizione a un certo punto finirà e saremo costretti a votare. Questo potrebbe essere infatti un atto di grande scorrettezza - non politica, ma morale - nei confronti di coloro i quali cercano di portare avanti le ragioni della democrazia e della libertà.

Signor Presidente, ritengo che dobbiamo trovare una via di uscita. Aveva ragione il Capogruppo di Forza Italia, così come avevano ragione tutti gli altri - non solo quelli dei Gruppi di maggioranza, ma anche i Capigruppo del Movimento 5 Stelle e di SEL - nel dire: troviamo una via d'uscita, perché tutti vogliamo le riforme. Ma come si dice dalle mie parti, la voglia di trovare un accordo deve essere reciproca: non si può pensare che io utilizzi delle parole meravigliose nei tuoi confronti, cercando di trovare disponibilità, e tu mi continui a pestare i piedi. Continuando a pestare i piedi, sicuramente non riusciremo a trovare la strada per uscire da questo momento di difficoltà. Allora il buonsenso dovrebbe essere preso sulle spalle da ognuno di noi per cercare di trovare una soluzione.

Per concludere, signor Presidente, visto che lei è uomo saggio, visto che abbiamo persone sagge all'interno di quest'Aula, vi chiedo di cercare di trovare la soluzione più corretta e più giusta e di fare in modo che ognuno di noi possa ricordare queste persone, a cui avevamo guardato e a cui guardiamo con grande interesse, come punti di riferimento, non in senso negativo, per il nostro futuro. Signor Presidente, hanno ragione i colleghi e hanno ragione tutti coloro che lo chiedono: trovi un momento per sospendere la seduta e per fare una bellissima riunione - bella non solo alla vista, ma anche nel contenuto - per trovare una soluzione e per uscire fuori da questa situazione di grande difficoltà. Solo così potremo trovare la strada che ci porti a partorire qualcosa di meraviglioso e non un aborto. *(Applausi della senatrice Longo Eva)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Divina, intende intervenire sull'emendamento fatto proprio dal senatore Martelli?

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Divina, sto dando la parola a tutti i colleghi, ma il senatore Scilipoti ha fatto un accenno ai tempi, così mi è parso. Non vorrei che poi mi si accusasse di avere dato troppo la parola, così come è stato adombrato dal senatore Scilipoti, per poi toglierla tutto d'un tratto, quando saranno esauriti i tempi: non credo di meritare anche questo. Prego, senatore Divina, il tempo, comunque, scorre.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non sappiamo cosa merita. Sarà la storia a decidere cosa ognuno di noi meriterà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Lezzi)*.

Noi sappiamo che stiamo discutendo di un provvedimento di riforma della Costituzione, della nostra Carta fondamentale, che entrerà in vigore la prossima legislatura, se dobbiamo credere ai proponenti, nel 2018. Noi non riusciamo a capire la necessità di forzature di questo tipo, di partigianerie nella gestione dell'Aula, quando non vi è nessuna necessità per arrivare a varare un provvedimento che, come sappiamo, durerà almeno i prossimi 30 anni (le revisioni costituzionali non si fanno tutti i giorni) ed entrerà in vigore fra quattro anni.

A noi stupisce l'atteggiamento di chi questo provvedimento lo ha voluto e sottoscritto. Non dimentichiamo l'intervento del collega Nitto Palma, che si vergogna del modo con cui si procede, mentre dovrebbe essere felice perché si accelerano le votazioni, si cancellano e si saltano emendamenti. Si applica il Regolamento con lo *ius domesticus*, non secondo le norme parlamentari previste, ma gli stessi proponenti si lamentano di questa gestione.

Si arriva a fare questa forzatura, anche laddove i precedenti restano. Signor Presidente, io non so se lei vorrà essere ricordato come colui che ha stravolto le procedure parlamentari. Io ho ascoltato un suo intervento trasmesso in televisione (perché noi non partecipiamo alle sventagliate ferragostane), nel quale lei, nel corso della cerimonia del Ventaglio, ha dichiarato che la sua giacca ha perso la forma a

forza di essere strattonato da un parte e dall'altra. Noi sappiamo che tanto il presidente Renzi quanto il presidente Napolitano non sono stati avari di telefonate e - potremmo dire - anche di pressioni nei suoi confronti. Non sappiamo cosa ci fosse dietro le pressioni, né quale tipo di proposte ammalianti, ma possiamo immaginarlo.

Il presidente Napolitano è arrivato alla fine della sua resistenza fisica e vorrebbe poter essere sostituito. Signor Presidente, se anche le hanno proposto l'ipotesi della Presidenza della Repubblica, sappia che chi lo ha fatto l'ha proposto ad almeno altre 15 persone.

VOCI DAL GRUPPO PD. Vergogna! Un po' di rispetto!

DIVINA *(LN-Aut)*. Io ho molto rispetto per il Presidente della Repubblica! Vergognatevi a dire certe cose!

Stiamo disprezzando il Presidente della Repubblica, la Costituzione italiana e il Regolamento di questo Senato, che viene da voi calpestato continuamente e ripetutamente! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Divina, lei sta intervenendo sull'ordine dei lavori. La prego, pertanto, di evitare qualsiasi riferimento ad altre cariche istituzionali.

DIVINA *(LN-Aut)*. La prego di farmi concludere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Io la lascio concludere, ma le ricordo che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi riferisco a questo gioco, a questo *bluff*, a questi *twitter* che continuano a partire dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ormai si fa politica con questi strumentini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

E i giornalisti, che una volta intingevano il pennino nel calamaio, sembra che ora preferiscano intingerlo nella saliva piuttosto che dire la verità. C'è un appiattimento totale sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Sappia, signor Presidente, che noi non possiamo accettare che la prossima Costituzione, la nostra e dei nostri figli, per i prossimi trent'anni, sia bollata come figlia di un canguro incastrato in una tagliola! Vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1445.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto, ma prima ci sarebbe la richiesta di sospensione da parte del collega Petrocelli.

PRESIDENTE. Ora provvedo. Prima però procediamo con questa votazione, che è praticamente imminente, dopodiché provvederò alla richiesta di sospensione.

MARTELLI *(M5S)*. In risposta a quello che ha scritto il Presidente del Consiglio, che è offensivo per tutti quanti...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Martelli, lei sta intervenendo in dichiarazione di voto. Ha già parlato più volte sull'ordine dei lavori.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, io ho diritto a dieci minuti per dichiarazione di voto. Hanno parlato tutti della qualunque e io non posso parlare in dichiarazione di voto su un emendamento che è lungo quattro pagine? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La prego, dichiarazione di voto.

MARTELLI *(M5S)*. Appunto. Ricomincio. Quello che sto dicendo ha un senso, se mi permette di utilizzare il mio tempo. Vedo che non ha interrotto nessuno, ma vuole interrompere me per forza. Io sono buono e calmo, però vorrei prendermi il mio tempo.

Allora, siccome il Presidente del Consiglio ritiene che noi siamo degli scaldapoltrone e che siamo qua a difendere la poltrona, questo emendamento gli fa un favore; fa un favore al vostro Presidente del Consiglio. Cerchiamo di evitare che questo diventi un poltronificio. Quindi, siccome il Senato non sarà

elettivo e tutto il resto, sarà svuotato di tutte le sue competenze, allora aboliamolo del tutto! Abbiamo il coraggio di dire che lo aboliamo del tutto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se qualcuno qua pensa che noi stiamo facendo una sceneggiata...

PRESIDENTE. Sta riformulando l'emendamento, senatore Martelli?

MARTELLI *(M5S)*. No, signor Presidente.

Se qualcuno pensa che stiamo facendo una sceneggiata, solamente ad uso e consumo della stampa, sbaglia. Noi stiamo cercando di utilizzare tutti gli strumenti regolamentari per poter portare avanti questa discussione, nel rispetto della minoranza e dell'opposizione, rispetto che voi dimostrate di non avere, perché non avete bisogno di utilizzare questa forza. Non ne avete bisogno, perché avete i numeri. La maggioranza alla fine vince. Non c'è bisogno di fare questo, non c'è bisogno di far diventare il Regolamento carta straccia; basta applicarlo, tanto alla fine la vincerete comunque. Non c'è bisogno di fare così. Si chiama *bon ton* e non siete capaci di utilizzarlo.

Allora, perché questo emendamento è ottimo e quindi io voterò a suo favore? È ottimo perché in un intero emendamento c'è una proposta sostitutiva. Può piacere o non piacere il contenuto, ma qua dentro ci sono molti dei punti che vengono incontro al signor Renzi, che magari sta con l'ombrellino nel *cocktail* sotto l'ombrellone a pontificare su quello che dovrebbe fare il Senato, invece di stare su quella poltrona là. Lui è quello del «parliamo», «facciamo», «cambiamo», ma poi ci sono sempre gli altri: armiamoci e partite. Io lì non lo vedo e voi dovreste un po' arrabbiarvi, perché lo sta dicendo anche a voi, non lo sto dicendo a noi. Voi lo sostenete, non noi; quindi abbiate almeno un po' di rispetto per voi stessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, in questo emendamento ci sono dei punti che gli vanno incontro. Nello specifico sono: numero 1, l'eliminazione del Senato; numero 2, ci sono dei contrappesi, com'è stato illustrato, che fanno sì che un sistema monocamerale possa comunque avere una sua ragione d'essere. Per di più è prevista un'ulteriore riduzione dei costi, visto che il signor Renzi correla strettamente la riduzione dei costi alla riduzione del numero delle persone. Naturalmente ciò è falso; però, se questa è l'argomentazione, anche in questo caso lì c'è la risposta.

Quindi voi non avete altra alternativa, se veramente volete essere coerenti con voi stessi, di votare questa proposta emendativa, o, quanto meno, se non vi piace il pacchetto, questo è il momento di proporre una votazione per parti separate e votare esplicitamente solo la parte nella quale si propone la soppressione del Senato e la riduzione del numero dei parlamentari. Questo è l'invito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La proposta è: fate quello che vi ha chiesto il vostro Presidente del Consiglio.

E l'invito finale è di non forzare continuamente il Regolamento, perché noi stiamo solo chiedendo che il Regolamento venga applicato così com'è. Non chiediamo favori, chiediamo solamente l'equità; mi sembra il minimo sindacale. Anche voi, se avete un minimo di coscienza, pensate che questo non è giusto. Se voi foste al posto nostro, non vorreste che le cose andassero così. E allora dovete sempre pensare di stare dall'altra parte, dalla parte di chi subisce. Concludo dicendo che questo è un buon emendamento, ed è il caso di votarlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento, innanzitutto perché definisce, in maniera generica e credo anche per molti versi inapplicabile, alcune funzioni che il Senato dovrebbe avere.

Quelle che meno ci convince è il ruolo di controllo che il Senato dovrebbe esercitare sugli enti locali.

RUTA *(PD)*. È abrogato!

D'ANNA *(GAL)*. Stiamo discutendo dell'emendamento 1.1446?

PRESIDENTE. No, stiamo discutendo dell'emendamento 1.1445, presentato dal senatore Ruta, ritirato e fatto proprio dal senatore Martelli.

D'ANNA *(GAL)*. Allora intervengo dopo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.445, presentato dal senatore Ruta, successivamente ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Martelli e Cotti.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. È già stata richiesta e votata.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Adesso prendo in considerazione la richiesta di sospensione dei lavori per mezz'ora.

La seduta è sospesa fino alle ore 21,30.

(La seduta, sospesa alle ore 21, è ripresa alle ore 21,37).

La seduta è ripresa.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Prima della sospensione, tra le varie cose segnalate dalla senatrice De Petris, c'era un punto che aveva colpito la mia attenzione in particolar modo. Mi riferisco all'applicazione della normativa del cosiddetto canguro, in analogia con la normativa della Camera dei deputati. Mi pare di avere capito - se non ho capito faccio ammenda fin d'ora - che lei abbia fatto riferimento agli articoli 85 e 85-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati per quanto concerne la possibilità di applicare per analogia la cosiddetta regola del canguro anche al Senato.

PRESIDENTE. Per la precisione, così andiamo avanti con il ragionamento, ho letto quello che il senatore Mancino ha dato come motivazione per adottare la regola del canguro. Non ho detto che io l'ho adottata in analogia. È una cosa diversa. Ho solamente letto un precedente e una prassi. Era per precisare quello che mi si attribuisce.

CASSON *(PD)*. Oltre che leggere i precedenti, credo sarebbe utile leggere anche le norme, soprattutto per chi ha fatto il magistrato per una vita. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

L'articolo 85-*bis* del Regolamento della Camera, al quarto comma, recita: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionali e di quelli di cui all'articolo (...)». Questa norma è chiarissima e non ha bisogno di interpretazione perché *in claris non fit interpretatio*. Mi chiedo come faccia il Presidente del Senato a non applicare una norma del genere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi permetto di dire che siamo di fronte ad una pessima conduzione dei lavori di questa Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. La ringrazio anche perché lei ha fatto riferimento ai miei precedenti. C'è chi continua a esercitare o a essere dentro l'ordine giudiziario. Comunque, detto questo, ho spiegato che l'analogia è una cosa e l'applicazione della norma è un'altra. Lei che è magistrato o che lo è stato può bene comprendere la differenza.

CASSON *(PD)*. Infatti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1146.

Verifica del numero legale

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Scusate, è ancora aperta la verifica del numero legale. Anche per la senatrice Stefani.

MARTON *(M5S)*. Aspetti che tornino tutti!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

MARTON *(M5S)*. Scaldiamo gli animi!

PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 1.1446.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, giusto per togliermi la curiosità: perché abbiamo verificato la presenza del numero legale?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Aveva fatto la richiesta del voto elettronico!

PRESIDENTE. Ai fini della votazione.

CALDEROLI, *relatore.* No. La richiesta del voto elettronico supera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Va bene, grazie, ne prendo atto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ignorante!

PRESIDENTE. Comunque era anche un modo per richiamare in Aula quelli che magari si attardavano.

MORONESE *(M5S)*. Basta far fare una telefonata al ristorante!

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.1446, presentato dal mio Gruppo, anche se è svilente intervenire dopo alcuni atteggiamenti, forzature e strozzature alle quali abbiamo assistito, per cui sono stati tagliati più di 1.400 emendamenti in un colpo solo. Ci troviamo ad affrontare nel merito alcune questioni che riguardano le funzioni delle Camere.

Voglio far notare, come ha detto bene anche chi mi ha preceduta, in particolare il senatore Casson, che oggi il Regolamento è stato stracciato, e questo è davvero vergognoso. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Mi dispiace, signor Presidente, lei sa che io sono sempre una persona molto pacata nei modi e moderata, ma di fronte alla strozzatura di votazioni di più di 1.400 emendamenti non ci è stata data nemmeno la possibilità di verificare quali venissero saltati e c'erano delle questioni molto importanti sulle quali dibattere.

Faccio anche notare che abbiamo posto in votazione, colleghi, un emendamento che non è passato in Aula, in cui sfido chiunque di voi a capire cosa fosse scritto, perché era costituito da ben quattro pagine ed andava a modificare venti articoli della Costituzione ed è stato votato in velocità, senza che nessuno, nemmeno voi del Partito Democratico, abbia visto cosa contenesse.

Detto questo, e a dimostrazione del fatto che la Lega ha presentato pochi emendamenti, lo continuiamo a ribadire, tutti di merito e tutti di sostanza per migliorare questo testo, per dare voce ai cittadini, perché sia garantita la rappresentanza del popolo e per migliorare in molte parti un testo scritto con i piedi, a dimostrazione di questo, l'emendamento 1.1446 (ce ne saranno altri anche dopo) interviene sulle funzioni delle Camere, a ripristinare un concetto, cioè il fatto che così com'è disegnato nel testo del Governo che abbiamo in esame, anche se modificato dalla Commissione, non è sufficientemente garantito il rapporto di equilibrio tra poteri ed il rapporto di equilibrio tra le Camere, soprattutto per quanto riguarda la funzione di garanzia e la funzione di controllo.

Con questo emendamento, sottoponiamo all'esame dell'Aula una migliore e più corretta formulazione di quelle che devono essere le funzioni delle due Camere. Parliamo di Senato delle autonomie: nel testo avremmo voluto mantenere questa formulazione di "Senato delle autonomie" perché fosse chiaro a tutti che si andava ad istituire una nuova Camera che rappresentasse davvero Regioni e territori, e al di là di questo in particolare ci preme sottolineare che questa nuova Camera, se anche è vero che rimane alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia con il Governo, deve partecipare alle decisioni dirette alla formazione ed attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Deve avere questa funzione di controllo.

Non è possibile che ci troviamo sempre a ratificare trattati che ci vengono calati dall'alto senza possibilità di esprimerci. Il Senato deve poi esercitare le funzioni di controllo anche dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione delle politiche pubbliche.

Mi auguro che i colleghi si prendono almeno la briga di leggere il testo perché, per come è formulato è molto chiaro, e che si esprimano su questo emendamento che, ripeto, è di sostanza e migliorativo del testo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Taverna)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, rispetto alle osservazioni fatte dal senatore Casson e da altri che sono intervenuti, potremmo probabilmente risolvere il dibattito se facessimo un controllo in ordine all'applicazione o meno della deliberazione Mancino circa la mutuazione nel Regolamento del Senato dell'articolo 85-*bis* della Camera dei deputati, ovvero se nella lettura fatta nel 2004 la cosiddetta regola del canguro sia stata o meno applicata. Questo conforterebbe o non l'operazione.

PRESIDENTE. Va bene, controlleremo.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio un richiamo al Regolamento, perché questo tema non può essere accantonato in maniera sbrigativa.

Rispetto a quanto detto dal senatore Casson e dalla collega De Petris, andiamo alle date: la Giunta per il Regolamento si è espressa il 17 luglio 1996 - è scritto nelle note del Regolamento - e faceva riferimento all'articolo 85 della Camera come un'analogia. L'articolo 85-*bis* è stato introdotto il 24 settembre 1997, quindi dopo il parere della Giunta del Regolamento.

Pertanto, quel parere della Giunta che faceva riferimento ad un articolo oggi non trova più il suo sostegno nell'analogia dell'85-*bis*. Se questo parere fosse stato espresso dopo l'approvazione dell'85-*bis* allora le avrei dato ragione perché la Giunta aveva già conoscenza di quell'articolo, ma è stato introdotto dopo; ciò comporta che quel parere oggi è nullo; non ha più il suo fondamento.

Pertanto, se questo aspetto deve essere valutato, le chiediamo, Presidente, che la Giunta per il Regolamento esprima un parere su questo tema alla luce del nuovo articolo 85-*bis*, introdotto dopo che il parere della Giunta citata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Va bene. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*.

MARTON *(M5S)*. Va bene cosa?

PRESIDENTE. Ci sono tanti precedenti che non sto qui a citare. Comunque andremo a verificare queste situazioni.

MARTON *(M5S)*. Quando?

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1446 che in effetti, com'è stato detto dalla collega Bisinella, rivede le funzioni della Camera e del Senato. Ho qualche perplessità sulla definizione del Senato delle autonomie; però il resto del testo

suddivide abbastanza bene le funzioni tra i due rami del Parlamento.

Un'ulteriore perplessità - che però non dipende dal testo ma da quello che verrà fuori da quest'Aula - è quando si dice che il Senato partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. È un'attività che attualmente il Senato esercita con la 14a Commissione, ma non solo perché è un'attività diffusa anche nelle altre Commissioni, e che non può dipendere esclusivamente dall'attività interna al Parlamento ma deve reagire a impulsi esterni, a *input* che arrivano da fuori, cioè proprio dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea. Quindi, credo che questo carico di lavoro che potrà arrivare sia nella fase discendente sia in quella ascendente - con questo emendamento si punta il dito su questo aspetto in particolare - dipenderà molto dalla composizione del Senato, perché il carico di lavoro dipenderà anche da quante persone faranno parte di questo Senato, e dal fatto che, essendo i suoi membri anche consiglieri regionali, come si ipotizza nel testo che stiamo discutendo, piuttosto che sindaci, avranno un doppio incarico. Non so quindi quanto riusciranno a reggere la mole di lavoro che arriverà dall'Unione europea che, come sappiamo, è una fonte superiore di diritto rispetto al Parlamento italiano e che, in effetti il 60, 70 per cento delle leggi applicate in Italia hanno una diretta derivazione dall'Unione europea.

Faccio questa segnalazione perché è una perplessità scaturita dalla lettura dell'emendamento 1.1446 ma che credo contenuta nell'idea di un nuovo Senato composto da 100 futuri senatori con doppio incarico, tranne cinque che si potrebbero totalmente dedicare a questa attività.

Come già anticipato, annuncio quindi il voto favorevole su questo emendamento. Ho però il sospetto di non aver capito bene l'ultima parte dell'emendamento, che così reciterebbe: «*Sostituire l'articolo con il seguente*: "(...) Governo"». Un'ulteriore frase finale non capisco cosa sostituisca. Non so se è un errore, o mi chiedo come vada interpretata la frase finale che dispone: «Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione». È una sostituzione o un'aggiunta? Non ho capito come vada intesa, ma credo sia un problema di coordinamento del testo che verrà risolto dagli Uffici.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, visto che stiamo parlando di interpretazione e molto probabilmente sarà convocata la Giunta per il Regolamento, vorrei sottoporre alla Giunta per il Regolamento anche l'interpretazione dello spacchettamento che è stato attuato.

Tenga presente, signor Presidente, che lei, a norma dell'articolo 8 del Regolamento, è l'unico organo che rappresenta il Senato. Chiedo a lei di utilizzare sempre le sue prerogative ed eventualmente, apprezzate le circostanze, a norma dell'articolo 118 del Regolamento, verificare se ci sono state delle irregolarità nelle votazioni, a seguito dell'interpretazione della Giunta per le elezioni, sulla votazione dell'emendamento 1.32, che è stato spacchettato.

Dico questo perché, come è stato osservato in merito all'emendamento 1.35, sull'emendamento 1.32 è stato applicato uno spacchettamento che non ha assolutamente alcun senso logico. Quando è stato deciso lo spacchettamento dell'emendamento 1.32 è stato detto che si procedeva in questo senso: la prima parte andava dalle parole «*sostituire il Capo I*» fino alle altre «della Costituzione». Se si spacchetta e poi non seguono le parti relative agli articoli 56 e 57 messi da parte non ha più senso.

Credo che quindi in merito all'emendamento 1.32, apprezzate le circostanze ed effettuando delle verifiche sul Resoconto stenografico in seno alla Giunta per il Regolamento, si possa valutare se annullare o non quella votazione, naturalmente se lei lo riterrà opportuno anche in considerazione dell'esame della Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1446, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1447, presentato dalla

senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ci dia il tempo di votare, dato che non è così solerte nella verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1448.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.1448 si propone di fare del Senato la Camera di riflessione, la Camera cui si imputa l'attività di grandi riforme; un'attività quindi puramente legislativa. Pertanto, lasciando alla Camera dei deputati il compito di controllare l'operato del Governo e mantenendo ad essa il rapporto di fiducia, il Senato diventerebbe una Camera che si occupa soltanto di quella legislazione che è concorrente con quella regionale e diretta alla formazione e all'attuazione della normativa europea.

L'idea è pertanto quella di ricercare il superamento del bicameralismo perfetto, tornando così al discorso fatto in diverse occasioni in quest'Aula. Da parte della maggioranza dei componenti di quest'Assemblea è infatti condivisa la volontà di superare il bicameralismo perfetto. Nessuno o, comunque, pochissimi all'interno di quest'Aula possono essere definiti dei conservatori chiusi a qualsiasi volontà di innovare l'ordinamento per renderlo più efficiente. Quello che ci siamo prefissi, immaginando, studiando e vedendo cosa si fa altrove, è di rendere più efficiente l'attività del Parlamento, mantenendo però nel Parlamento una alterità rispetto al Governo che gli consenta di equilibrarne il potere così come, non da ieri, ma da Montesquieu in poi, dice il pensiero liberale.

Quindi, democrazia, sì, decisioni in mano alla maggioranza, sì, ma in quel rispetto delle minoranze, che in un ambito di alternanza sono a ruotare, che fa sì che chi ha la maggioranza dopo un'elezione politica non diventi il padrone del vapore, non diventi la forza che tutto può. La filosofia quindi che sta dietro il superamento del bicameralismo perfetto, che è condivisa dalla maggior parte dei colleghi di questa Camera, è una cosa; altra cosa è immaginare che ad ogni elezione la parte che vince - passatemi il termine - prenda il potere e ne gestisca tutte le leve.

Richiamo l'attenzione di tutti su questo punto, perché è estremamente importante. Ricordo che un collega in una delle ultime sedute ha detto una cosa semplice e saggia: dobbiamo lavorare alla riforma dell'ordinamento come se potessimo perdere le prossime elezioni.

Vedo che i colleghi del Partito Democratico - con i quali in passato, da cittadino, ho condiviso molte battaglie per la democrazia in questo Paese - in questo momento sono affascinati dall'idea di poter riuscire a vincere le elezioni e di poter «fare», dimenticandosi però che eliminare tutti i vincoli che impone un sistema liberale comporta il rischio - prima per sé e poi per gli altri che potrebbero vincere le elezioni - di rovesciare il tavolo e di operare delle modifiche estremamente dannose.

Non parlo delle riforme che probabilmente il presidente Renzi ha in testa e che inizialmente pensavo potessero somigliare a quelle di Blair, ma che comincio a temere possano somigliare a quelle della Thatcher. Non parlo di quelle riforme, che pure francamente un po' mi preoccupano. Penso invece alla flessibilizzazione della Costituzione che stiamo mettendo in atto, perché se è pur vero che l'articolo 138 della Costituzione rimane immodificato, è però anche vero che, con la maggioranza che si verrebbe a creare con la modifica costituzionale che uscirà da questi lavori, la Costituzione potrebbe essere cambiata da qualsiasi capo della maggioranza particolarmente audace e disinvolto, per trasformare l'Italia, così come la conosciamo, in un Paese del Sud America di altri tempi. Attenzione, colleghi: non sto dicendo che questa è la vostra intenzione. Quello che sto dicendo, che è il mio timore e che vorrei fosse analizzato e magari superato da argomentazioni di altri, è che state lavorando a togliere tutta una serie di sicurezze e tutta una serie di elementi di freno, che negli ultimi tempi hanno ben tenuto, perché ci sono stati tentativi di rivolgimento degli equilibri in questo Paese. State provvedendo a togliere tutta una serie di freni, che oggi vi sembrano «lacci e lacciuoli», ma che

domani - o dopodomani - potrebbero essere un salvagente per la democrazia della nostra Repubblica. Siamo infatti tutti consapevoli del fatto che non stiamo lavorando a una norma qualsiasi, ma stiamo lavorando alla norma su cui si reggerà tutto, per i prossimi decenni.

Ecco perché, come ho detto poc'anzi in Aula, gli atteggiamenti di insofferenza nei confronti delle argomentazioni degli altri sono inappropriati, e questo vale per tutte le parti di quest'Aula. È estremamente importante che tutti noi (non voglio utilizzare termini altissimi, come «spirito costituente» o altri), nella piena consapevolezza di quello che stiamo facendo, ci facciamo carico di una serie di domande, che dobbiamo a noi stessi e a chi verrà dopo di noi, per essere franchi nel prendere le nostre decisioni ed esserne sicuri, per quanto lo si possa essere in questa vita.

Ecco perché, come ho già fatto in altre occasioni, vi chiedo di riconsiderare la possibilità di prenderci una pausa di riflessione. Purtroppo prendo atto che il Governo non ha intenzione di fare ciò, ma ha piuttosto intenzione di muoversi come uno schiacciasassi. È triste, ma è quello che ho visto, anche questa sera.

Per questo io vi chiedo di votare questo emendamento e, fondamentalmente, comunque di vedere, nella seconda Camera, non un organo che si mantiene soltanto per eliminarlo successivamente.

Colleghi, questo infatti stiamo facendo, perché il Senato delle Autonomie non è un organo che durerà moltissimo.

Io vi chiedo, invece, di vedere nella seconda Camera un organo che faccia, insieme alla Camera dei deputati, un Parlamento in condizione di collaborare con il Governo ma, al tempo stesso, di temperarne il potere: attività che ritengo sia utile a tutti. *(Applausi del senatore Centinaio)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1448, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1449, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, non avendo avuto nemmeno il tempo per poter fiatare, sono costretta a fare una dichiarazione di voto molto breve sull'emendamento che abbiamo appena respinto, l'1.1449.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ma è stato già votato!

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, a me dispiace che lei non abbia potuto fare la sua dichiarazione di voto per tempo, ma non è certo questo un momento di esame degli emendamenti e di votazioni rapide, che avvengono una dietro l'altra.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, io però ora pongo un problema e spero che questo intervento non sia conteggiato nel tempo a mia disposizione. Mi spieghi la modalità, signor Presidente, in virtù della quale noi, da questa parte dell'Aula, abbiamo la possibilità di attirare la sua attenzione nel momento in cui chiediamo la parola. Siccome - come sente - io mi sono sgolata, mi dica lei come devo fare. *(Commenti del senatore Bruno)*.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, prima di passare alla votazione di un emendamento cercherò di guardare dalla sua parte.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1450.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, faccio una affermazione nuova, che non è stata fatta in queste otto ore e più di seduta.

Qui vogliamo un Senato più leggero. In realtà, le opposizioni vogliono un Senato medio, invece che pesante, come è oggi, o leggero come lo vuole il Governo. Noi lo vorremmo medio ed elettivo e, per bilanciare la situazione, vorremmo anche una Camera più leggera.

Quindi, vorremmo togliere alla Camera alcuni parlamentari proprio per bilanciare le due parti. Una Camera più leggera con 250 deputati, probabilmente più giovani dei senatori, e una Camera *senior*, con 250 senatori. In questo modo si risponderebbe all'esigenza di vedere un maggiore risparmio, perché si dice che i senatori costano e che rappresentano un aggravio per le casse dello Stato. È vero, sono un aggravio e per questo ne diminuiamo il numero. Parallelamente, però, diminuiamo anche i deputati della Camera.

Quindi, vi invito a non votare questo emendamento, perché comunque non lo voterete. Fate come credete. Invito, invece, chi sostiene l'opposizione a votarlo. La parte governativa perseveri nella sua scelta e non lo voti.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Chiedo che l'emendamento 1.1450 sia votato per parti separate. La prima parte è: «Art. 1. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere». La seconda parte è: «Il numero dei deputati è di duecentocinquanta». La terza parte è: «Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età». La quarta parte è: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

(La senatrice Ghedini Rita chiede di intervenire).

PRESIDENTE. Prego, senatrice Ghedini. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

La senatrice Ghedini ha chiesto di intervenire. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

MARTON *(M5S)*. Prima non mi ha fatto intervenire! Lo metta in votazione come ha fatto prima!

CRIMI *(M5S)*. Ha detto che prima si vota e poi si discute!

PRESIDENTE. Scusate, mi è stata chiesta una votazione per parti separate e c'è stata una richiesta di intervento. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

È stato il senatore Palma che ha sollevato questo problema. *(Vive, reiterate proteste dal Gruppo M5S e del senatore Ferrara. Il senatore Palma chiede di intervenire).*

Intanto ho dato la parola alla senatrice Ghedini, poi lei potrà intervenire, senatore Palma. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. No!

CRIMI *(M5S)*. Prima si vota, non solo quando conviene a lei, Presidente!

SANTANGELO *(M5S)*. Vergognati!

LEZZI *(M5S)*. Mettete la fiducia!

PRESIDENTE. La parola al senatore Palma. *(Proteste della senatrice Lezzi).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Un secondo solo, scatenatevi un attimo dopo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, l'ho chiamata in ballo...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dato che lei ha ricordato il mio intervento...

PRESIDENTE. Ho preso atto del suo intervento...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. No, Presidente. Ad onor del vero, io ho detto che, se non vi è opposizione in ordine alla richiesta di voto per parti separate, non vi è davvero ragione di aprire una discussione. Non

ho mai detto che il Presidente del Senato deve sollecitare la senatrice Ghedini. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Io non ho sollecitato nessuno.

Allora, sia chiaro che, se non parla la senatrice Ghedini, non sappiamo se è favorevole o contraria al voto per parti separate. Mi pare ovvio questo. *(Vivacissime proteste dal Gruppo M5S).*

CRIMI *(M5S)*. Prima si vota e poi si discute!

SANTANGELO *(M5S)*. Due pesi e due misure! *(Vive proteste della senatrice Lezzi).*

PRESIDENTE. Questore Bottici, per favore.

MARTON *(M5S)*. Non ti devi permettere!

PRESIDENTE. Senatore Marton, la richiamo all'ordine.

MARTON *(M5S)*. Non mi interessa se mi richiama all'ordine! *(Vivaci proteste del senatore Santangelo).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

Senatrice Lezzi, la richiamo all'ordine.

Scusate, non esiste che ha chiesto di parlare la senatrice Ghedini e non le venga data la parola. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

CRIMI *(M5S)*. Ha detto che prima si vota e poi si discute. Sono parole sue, Presidente. Se le vada a leggere, è scritto nei verbali!

GAETTI *(M5S)*. Si vergogni!

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Si vota! Si vota!

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Il Senato non è vostro!

PUGLIA *(M5S)*. Questa è la vittoria dell'antistato!

PRESIDENTE. Scusate, vista l'ora, leggiamo il Regolamento. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

MONTEVECCHI *(M5S)*. Basta!

GAETTI *(M5S)*. Guardi quello che ha fatto prima e lo faccia anche adesso, se è coerente! *(La senatrice Bulgarelli chiede di intervenire).*

PRESIDENTE. Per favore, questore Bottici. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

MONTEVECCHI *(M5S)*. *(Rivolgendosi alla senatrice Bottici e indicando il banco della Presidenza).* È là il problema! Il problema sta seduto là!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1450, avanzata dal senatore Marton.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei capire bene una cosa.

Quando si è posto il problema dei precedenti voti per parti separate, lei ha consentito ampia discussione; poi, non assumendosi ella la responsabilità di decidere, ha fatto votare l'Aula. Si trattava di un problema forse spinoso, cioè l'incidenza della parte per cui era previsto il voto segreto con riferimento all'altra parte dell'emendamento.

Nel caso di specie, signor Presidente, a me pare, leggendo l'emendamento per cui è stata chiesta la votazione per parti separate, che, prima di tutto, non vi sia una tematica che riguarda il voto segreto,

ma che ogni singola parte dell'emendamento abbia una sua autonomia normativa; il che, evidentemente, non mi sembrava portare ad una decisione così complicata e così difficile da richiedere l'ausilio dell'Aula. Era una decisione che ella poteva assumere tranquillamente, senza - mi scusi se uso il termine in maniera impropria: ci mancherebbe altro, conosco bene la sua storia personale - trincerarsi dietro il voto dell'Aula.

Allora, signor Presidente, le ripeto, per la seconda volta, il senso del mio intervento precedente. La responsabilità di guidare i lavori dell'Aula spetta a lei e quando le decisioni non sono particolarmente controverse non possono essere affidate al voto dell'Aula, perché se lei affida il tutto al voto dell'Aula comprime i diritti dell'opposizione, qualunque essa sia. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Tutto questo discorso mi preoccupa in maniera molto seria, perché non vorrei che un domani, quando, per ipotesi, il Senato dovesse essere presieduto da una persona molto meno illuminata di lei, si dovesse ricorrere ad un precedente che è esattamente quello a cui lei ha dato corso. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. La decisione sulla votazione per parti separate, così come tante altre decisioni, la deve assumere lei, assumendosi la relativa responsabilità. Ma qual è il problema, con riferimento a questo emendamento, di dire: questa parte ha o non ha un'autonomia normativa? Quando lei fa votare l'Aula, dal momento che i discorsi di maggioranza e di opposizione sono chiari, è evidente che qualsiasi richiesta che viene avanzata dall'opposizione verrà respinta, senza che lei se ne assuma la relativa responsabilità. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Santo Dio, questa è democrazia, ed è inutile che lei sorrida. Io la conosco da troppo tempo e, quindi, non mi preoccupo del suo sorriso. Il suo sorriso la individua davanti a tutti quanti noi senatori. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Palma, come lei sa, il Regolamento prevede che la proposta può essere avanzata da ciascun senatore e su di essa l'Assemblea sovrana (dico io "sovrana") delibera per alzata di mano senza discussione, e così abbiamo fatto *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Leggilo tutto! Leggilo tutto!

PRESIDENTE. Questo stabilisce l'articolo 102, comma 5, del Regolamento.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. La ringrazio, comandante, che mi ha visto e mi ha dato la parola. Intanto, la vorrei ringraziare per avere per una volta mantenuto quello che aveva detto prima, cioè che sulle richieste di votazione per parti separate non c'è discussione. Non si vede, quindi, perché avrebbe dovuto dare la parola alla senatrice Ghedini (che parla continuamente), ma in questo caso lei prima aveva detto che non si poteva discutere su questa cosa: o il Regolamento vale per tutti o non vale per nessuno, e dunque la vorrei ringraziare per aver mantenuto quanto detto.

Le vorrei però ricordare, visto che credo sarà l'ultima volta che mi darà la parola oggi (magari domani interverrò di nuovo, ma per oggi credo sarà l'ultima volta), che sono state fatte richieste sia di convocare la Giunta per il Regolamento, sia di sospendere i nostri lavori per effettuare una verifica su tutti gli emendamenti "cangurati" (che occupano più di 600 pagine), per controllare cioè se questo cosiddetto canguramento è stato fatto bene o se magari, visto che i lavori sono stati molto frettolosi, qualcosa è sfuggito e credo che sia diritto di tutti poter verificare. È stato anche chiesto, possibilmente, prima di passare ad altri articoli dove ci potrebbe essere di nuovo la possibilità di utilizzare la regola del canguro, di effettuare un'altra verifica perché il Regolamento afferma che tale tecnica non si può applicare alle norme costituzionali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lei non ha dato risposta a nessuna di queste richieste. Sta continuando ad andare avanti con le votazioni come se nessuno avesse chiesto niente. Spero che prima della seduta di domani queste domande abbiano una risposta, altrimenti stiamo già facendo la prova della dittatura che sarà dopo la riforma che voi state portando in quest'Aula, che è la Camera alta dello Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E oggi in questa Camera alta, lei, comandante, si sta comportando veramente in una maniera tale per cui non ho un aggettivo che possa utilizzare in quest'Aula. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Mi danno molti suggerimenti, ma non mi sarei mai

permessa.

Credo che finché esistiamo abbiamo il diritto di intervenire, di essere visti, di essere ascoltati e di avere delle risposte che siano sempre coerenti, perché lei sta creando non solo delle prassi che non c'erano, ma anche dei precedenti e ciò è molto grave perché abbiamo davanti dieci giorni di lavoro e se lei crea un precedente oggi, lo potrà usare per i prossimi dieci giorni e nessuno di noi potrà dire nulla e: trovo molto scorretto da parte di un comandante *super partes* della Camera alta dello Stato assumersi una responsabilità del genere.

Allora, se, come dicevo l'altro giorno nel mio intervento, qui dentro non comanda più lei ma Zanda che dice di poter contingentare i tempi, lei ce lo dica, ma faccia sedere lì Zanda e non stia seduto lì lei. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, non le permetto di fare queste insinuazioni, punto primo. Punto secondo... *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. È la verità.

BULGARELLI *(M5S)*. Non è una insinuazione, è un'affermazione.

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine. Sia messo agli atti, per favore. *(Proteste)*.

Senatrice Bulgarelli, ha finito di parlare? Forse qualcuno lo dimentica, ma io ho precisato che avrei utilizzato questi strumenti in pendenza di una serie di emendamenti ripetitivi, come avete visto anche voi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Quindi, il cosiddetto canguro è l'effetto della ripetizione degli emendamenti. Deve essere compreso da chi sente nomi come quello di canguro o altri e non capisce.

TAVERNA *(M5S)*. Per 600 pagine?

PRESIDENTE. La ripetitività degli emendamenti con piccole modifiche, per esempio di cifre, sul numero dei senatori o dei deputati comporta poi, dopo la votazione della prima parte, la preclusione delle altre. Questo lo abbiamo sempre fatto in quest'Aula: volevo chiarire questo.

BULGARELLI *(M5S)*. No! No!

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, lei ha già parlato, anche troppo, ed è stata richiamata all'ordine. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, siccome ricordo bene le sue affermazioni sullo strumento del canguro, perché credo siano a verbale e possiamo rintracciarle, anche all'interno delle riunioni dei Capigruppo, lei ha dimenticato che aveva già dato una serie di indicazioni sul numero degli emendamenti (forse qualche Capigruppo se lo ricorderà) che, secondo i controlli che lei e gli Uffici avevate fatto, erano eventualmente cangurabili. Lei sa perfettamente che quelle indicazioni non corrispondono - per questo, Presidente, le abbiamo chiesto di fare una verifica - all'operazione che è stata fatta stasera.

Le ho posto prima delle questioni molto precise sull'utilizzo di questi strumenti. Lei certamente poteva intervenire sugli emendamenti ripetitivi, ma avrebbe dovuto - e questo non è accaduto - avere un rispetto maggiore, senza forzature, sull'applicazione di questo strumento, proprio perché siamo in sede di discussione di una legge costituzionale.

Questo glielo dico ancora una volta: credo che sia, Presidente, assolutamente indispensabile a questo punto che lei ci dia il tempo e ci fornisca le dovute verifiche su queste 600 pagine e credo che sia assolutamente necessario anche che si riunisca la Giunta per il Regolamento, perché credo anche che sia suo assoluto interesse, Presidente, quello di non dire solo a parole «sono il Presidente e devo garantire tutta quest'Aula», ma quello di farlo realmente.

Presidente, le maggioranze passano; io ho visto passare alcune maggioranze, adesso ce ne sono altre, ma quello che non è tollerabile è che il Presidente del Senato non faccia in modo che i diritti delle minoranze non vengano conculcati a botte di votazioni, perché allora la chiudiamo qui. Ce lo dica subito ed evidentemente noi faremo un'altra scelta, perché se tutte le questioni che riguardano le

modalità e le regole vengono messe in votazione, lei sa, Presidente, questo che cosa voglia dire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Mi pare che ci sia stato un dibattito sull'eventuale ritiro di emendamenti ripetitivi e su questo siamo fermi.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Lei fa bene a preoccuparsi e a cercare di spiegare che cos'è il canguro e che tipo di attività compie questo strano animale che è comparso oggi qui al Senato. Fa bene, perché sono molti i cittadini che stanno seguendo questa diretta televisiva (noi lo vediamo dai nostri *social*) e molti ci stanno segnalando qualcosa - che abbiamo potuto verificare anche qui in diretta - guardando il canale televisivo del Senato, la diretta che viene trasmessa dappertutto: da ultimo, la collega Bulgarelli è stata sostanzialmente oscurata nel corso del suo intervento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Sono tantissimi che ci stanno segnalando questa cosa.

La collega Bulgarelli - io sono Buccarella; capisco che a quest'ora la stanchezza incombe, ma continuiamo a confondere i nostri cognomi - ha fatto riferimento - e lo stiamo facendo sempre più spesso - alle prove tecniche di una dittatura. Forse il termine «dittatura» può sembrare da spavento, però per le prove tecniche di un sistema autoritario, guardate, signori, che le cose iniziano da qui: dalla censura, dall'informazione che viene azzerata! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Presidente, per cortesia, sia lei il garante almeno del fatto che quello che sta succedendo qui e le cose che si dicono qui siano percepibili e visibili da tutti i cittadini che stanno assistendo a questo scempio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lei sa benissimo come funziona il meccanismo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Allora va cambiato! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Comunque, l'audio certamente non è tolto a nessuno.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ovviamente non conteggerà (almeno spero) il tempo in cui attendiamo che gli altri finiscano di commentare.

Presidente, quanto sta segnalando in questo momento il collega è vero: noi siamo oscurati nei nostri interventi e viene tolto anche l'audio; non si riesce a sentire. Questa è una regia manifestamente di parte. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori D'Anna e Mussini)*. Presidente, qualche giorno fa, 76 senatori e 3 Capigruppo si sono recati al Quirinale: abbiamo visto quale accoglienza c'è stata. Agenzie riferiscono di forti pressioni da parte del Colle riguardo a questa riforma costituzionale. Io mi pongo il serio dubbio della sua serenità nella gestione di quest'Aula! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Non le permetto di fare queste allusioni!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non mi interrompa!

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non le permetto di fare queste allusioni!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Io faccio tutte le allusioni che voglio!

PRESIDENTE. Lei si legga le sue agenzie, io faccio il mio lavoro.

CANDIANI *(LN-Aut)*. È un mio diritto!

PRESIDENTE. Non le permetto di fare queste allusioni!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Lei mi nega un diritto costituzionale! Io ho il diritto...

PRESIDENTE. No, il diritto di offendere non ce l'ha nessuno!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Io ho il diritto di alludere e di dire che lei è sotto pressione!

PRESIDENTE. Lei non ha il diritto di offendere un'istituzione!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Lei è sotto ricatto! Lei non è una persona libera!

PRESIDENTE. Lei non ha il diritto di offendere.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Io non la sto offendendo. Sto facendo presente ai senatori che lei qui dentro è sotto ricatto!

PRESIDENTE. Lei non ha il diritto di offendere, capito?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non è una persona serena nel suo giudizio e nella sua gestione dell'Aula! Lo dimostra il fatto che quando abbiamo votato l'emendamento 1.35 le ho segnalato che le rubriche degli emendamenti seguenti erano differenti e, nonostante ciò, lei non ha ammesso la verifica da parte della Commissione e neppure si è degnato di verificare quanto ho detto, e ha «cangurato» tutto chiudendo la bocca su 600 emendamenti!

Si dimetta! Si vergogni! Io in questo momento sono oscurato! Lei questo ce l'ha sulla coscienza! Fascista! Fascista! Fascista! *(Applausi e vivissime proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, a questo alludeva prima? *(Cenni di assenso del senatore Ferrara Mario)*.

Senatore Candiani, ha completato il suo intervento?

Dobbiamo votare l'emendamento...

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, Presidente, non ho concluso l'intervento!

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare nuovamente notare quello che avevo detto prima, però stavolta aggiungendo qualcosa.

Lei ha detto di aver adottato la tecnica del canguro: ok. Abbiamo anche chi fa i gesti in Aula: va bene. Ma la tecnica del canguro del comma 8 dell'articolo 85 del Regolamento della Camera, che da noi è stata mutuata, ha delle regole ben precise, che non ho visto applicate. Lei non ha applicato il canguro: lei stesso ha parlato di «tagliola»: ha usato lei quel termine. Presidente, guardi, non scappa dai Resoconti stenografici, glieli vado a prendere: lei ha detto canguro o cosiddetta tagliola.

PRESIDENTE. Ho detto che si fa un uso improprio del termine tagliola. Su questo non cambiamo le cose dette, proprio perché esistono i Resoconti stenografici. Quindi, non faccia passare cose che io non ho detto! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Va bene, Presidente, ci sono i Resoconti stenografici.

Le leggo parte del comma 8 dell'articolo 85 del Regolamento della Camera: «il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri». Noi siamo passati dall'1.45 all'1.1445: Presidente, se questi sono gli intermedi, lei mi dica che tipo di canguro ha adottato. Questo non è un canguro: questo è un salto in lungo di 40 metri. Seicento pagine saltate. Questo non è il canguro! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, Presidente, rispettiamo le regole come sono.

PRESIDENTE. La segreteria mi dice che il presidente Zanda ha chiesto di parlare. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI (M5S). Il re parla!

PRESIDENTE. Garantiamo a tutti la possibilità di parlare. Stiamo fermi.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, io desidero chiederle scusa a nome dei senatori che da molto tempo la stanno offendendo. Desidero chiederle scusa io per conto loro. *(Vivi applausi dal Gruppo PD)*.

LEZZI *(M5S)*. Non in nostro nome!

AIROLA *(M5S)*. Vergognati! *(Alcuni senatori del Gruppo M5S si girano dando le spalle alla*

Presidenza).

ZANDA *(PD)*. E le voglio dire, Presidente, che chi la sta così ingiustamente offendendo non si rende conto che la tutela del...

LEZZI *(M5S)*. Chieda scusa lei! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, lasci parlare.

LEZZI *(M5S)*. Non può parlare a nome nostro, Presidente!

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine. Questore Bottici, può intervenire? *(Proteste della senatrice Lezzi)*. Si calmi, senatrice Lezzi, guardi che non è il caso che si agiti così.

LEZZI *(M5S)*. Non può parlare per noi! Ma perché parla per noi?

PRESIDENTE. Vedo che c'è anche una forma di rispetto dando le spalle alla Presidenza...

VOCE DAL GRUPPO M5S. È per Zanda!

PRESIDENTE. Prego, senatore Zanda.

AIROLA *(M5S)*. Lei faccia il suo lavoro per il PD!

PRESIDENTE. Senatore Airola, abbassi il tono della voce!

Ha la parola il senatore Zanda.

MARTON (M5S). Lei deve guadagnarselo, il rispetto!

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, le ho chiesto scusa e mi fermo qui.

SANTANGELO *(M5S)*. Zanda, vergognati!

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, io vorrei dire una cosa e certamente non la offenderò, perché non è proprio mio costume e credo che i colleghi mi conoscano, però vorrei spiegare perché anch'io penso che lei abbia sbagliato a fare quello che ha fatto, a prendere questa decisione, e soprattutto voglio parlare a chi ci ascolta da fuori, non a chi ci ascolta in quest'Aula.

Vede, oggi mi sono chiesto molte volte come mai un piccolo partito come il mio, che peraltro è stato alleato con il Partito Democratico pochi mesi fa alle elezioni politiche...

MARTON *(M5S)*. Li avete fatti vincere!

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Il mio partito, nel corso di questi mesi di Parlamento e di opposizione, prima al Governo delle larghe intese e poi al Governo di quelle che noi abbiamo chiamato le piccole larghe intese, non ha mai però usato i toni di un'opposizione particolarmente gridata, ha sempre contestato con grande forza le piazzate, ha sempre contestato radicalmente (l'ho fatto io un sacco di volte, me ne darete atto) tutti i tentativi di buttare il dibattito in demagogia, di utilizzare argomenti sbagliati e ha sempre fatto di questo un punto d'onore, arrivo a dire.

Questo partito aveva presentato degli emendamenti, perché appunto, dinanzi ad una serie di cose che sono accadute nel corso di questi mesi, aveva utilizzato questo strumento quasi come una legittima difesa, me lo lasci dire, perché quando ti cambiano la legge elettorale immettendo degli sbarramenti che non ci sono in nessuna parte d'Europa, quando ti pongono dei premi di maggioranza che non ci sono in nessuna parte d'Europa, quando ti pongono un'altra volta la storia delle liste bloccate e quando nel contempo ti costruiscono un meccanismo elettorale al Senato che ti fa saltare per aria l'ipotesi che il popolo sovrano possa votare e quando ancora impediscono a te, piccolo partito, anche di raccogliere le firme per fare un *referendum*, tu non puoi fare niente altro che utilizzare tutti gli strumenti della democrazia e fare fino in fondo legittima difesa! Nient'altro puoi fare, quando accade questo! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice De Pin)*.

Allora, mi sono chiesto, Presidente: come mai quando un piccolo partito come questo, che ha presentato degli emendamenti, essendo ben consapevole di essere un piccolo partito (prendendo il 4 per cento, in questo Paese, e non il 30) e riconoscendo anche il suo punto di limite non potendo imporre la sua volontà a quella della maggioranza, si dice pronto a ritirare i suoi emendamenti e per

fare questo chiede di aprire una discussione nel merito, chiede che alcuni elementi di fondo di questa riforma possano essere discussi per migliorarli, dall'altra parte trova però un muro? Allora viene un sospetto: viene il sospetto che quel piccolo partito ha trovato il muro quando ha chiesto ai suoi interlocutori di aprire una trattativa politica perché si sapeva già che sarebbe stata utilizzata la regola del canguro! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Non c'era nessuna intenzione di costruire una trattativa perché probabilmente l'asso nella manica c'era già: l'utilizzo del cosiddetto canguro; l'idea, poi attuata, di togliere di mezzo 1.600 emendamenti; e finanche l'utilizzo improprio, ancora una volta, della cosa peggiore di tutte: e mi spiego.

L'ho detto mille volte in quest'Aula, e mi darete atto che sono stato un avversario totale delle forme della demagogia, sempre, ma ho detto tante volte in quest'Aula che se c'è una cosa che davvero non si può sopportare più della demagogia è la demagogia fatta dall'alto! Lo dico ai miei colleghi, anche a quelli che oggi applaudono le uscite un po' populiste del Presidente del Consiglio, che naturalmente so bene che trova facile consenso, perché quando parla alla pancia della gente e si rivolge a loro citando gli stipendi dei senatori e dicendo che sta facendo tutto questo per dare un colpo alla casta è chiaro che nell'Italia del 2014 oggi trova un facile consenso! Ma costruisce un'operazione devastante di cultura politica! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto)*. Rifletteteci, colleghi del Partito Democratico, su quanto questa operazione sia devastante sul terreno della cultura politica, su quanto sia facile!

Io ho contestato radicalmente il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo quando lui, quel *leader*, quel Movimento, ha utilizzato questi strumenti perché ho pensato che questi strumenti portassero il Paese nel baratro! Ma penso lo stesso se questa cosa la fa il Presidente del Consiglio; anzi egli ha un ancora maggiore grado di responsabilità, perché quando sei il Presidente del Consiglio di tutti gli italiani devi tentare di non perdere mai la bussola, e anche quando sei dentro un'aspra polemica politica, come quella che c'è stata in questi giorni al Senato, e come quella che c'è naturalmente in questi giorni anche, fortunatamente, fuori da qui (perché il Paese ci ascolta e ci interroga su quello che sta succedendo in quest'Aula), se usi gli strumenti del facile consenso non fai una cosa positiva per il Paese!

Allora, Presidente, vede, io in quest'Aula, in tutte queste settimane, in qualunque trasmissione televisiva, su qualunque giornale, non ho mai utilizzato - e non lo farò neanche oggi - i termini «svolta autoritaria», perché non lo credo; perché non credo che questa riforma costituzionale sia una svolta autoritaria, e non utilizzerò quei termini nemmeno stasera. Però penso, Presidente, che il combinato disposto - me lo faccia dire ancora una volta, l'ho utilizzata molte volte questa espressione - di quello che abbiamo visto oggi, il suo comportamento, la tagliola, il canguro, il fatto di non far discutere l'opposizione, la reazione che avete avuto alla nostra richiesta di trattativa, da una parte, e, dall'altra parte, queste dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che non aiutano l'Italia a uscire dalla crisi di cultura politica che si è determinata nel corso di tutti questi anni, non sono certamente la svolta autoritaria, ma certamente sono una pagina proprio brutta della nostra democrazia! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto e del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, non so a cosa allude perché non seguo le dichiarazioni mentre sono qui: voi lo potete fare e io non posso farlo, quindi non so di quali dichiarazioni sta parlando. So solamente che le sue allusioni al fatto che la trattativa sia fallita perché si sapeva come si doveva gestire poi tutto questo non le accetto, perché è un'offesa per chi ha lavorato giorno e notte per cercare di uscire fuori da questa ripetitività di 8.000 emendamenti! *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Santangelo. Vive proteste della senatrice De Petris)*.

Questo si deve sapere. *(Commenti del senatore Puglia)*. Si deve sapere che questo è l'effetto di ciò che si è fatto prima. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bondi e Susta)*. Io difendo gli uffici che hanno lavorato e nessuno ha fatto fallire trattative solamente per questo. *(Proteste della senatrice De Petris)*. Non consento che si possano avanzare dubbi di questo genere. *(Reiterate proteste della senatrice De Petris)*. Questo non lo consento! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Se le trattative sono saltate, sono saltate perché qualcuno non si è preso la responsabilità di affrontarle.

SANTANGELO *(M5S)*. Sei tu! Vergogna!

PRESIDENTE. Quando vogliamo tornare alle votazioni... C'è un emendamento presentato dai senatori Bencini e Romani che aspetta ancora di essere votato.

SANTANGELO *(M5S)*. Ma anche no! Telefona a Napolitano.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sul punto accetto dichiarazioni di voto. Siamo in fase di votazione degli emendamenti.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Lo ha consentito a tutti!

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, lei ha tutta la buona volontà di portare a termine i lavori e ce l'abbiamo anche noi. Mi consenta però di dirle con grande rispetto che lei mi ha ricordato lo stemma della città di Parigi che - come sa - è una navicella che si barcamena tra i flutti. Appunto, *fluctuat nec mergitur*, vale a dire «mi barcameno e non affondo».

Perché le dico questo? Perché ho la sensazione che buona parte...

PRESIDENTE. A voi è dato intervenire per fatto personale, quindi non vi dovete meravigliare se intervengo anch'io per fatto personale! *(Commenti della senatrice Taverna)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. A fine seduta però!

PRESIDENTE. Va bene, a fine seduta.

D'ANNA *(GAL)*. Presidente, chiariamoci. Lei può fare, per quello che mi riguarda...

PRESIDENTE. «Navicella», «barcamena»: lasci stare queste immagini su Parigi e altre cose. *(Commenti del senatore Centinaio)*.

D'ANNA *(GAL)*. Sono delle allegorie, Presidente.

Veniamo ai fatti più concreti. Innanzitutto, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 1.1450 ed aggiungo che tutto quello che sta succedendo qui dentro probabilmente sarebbe potuto non accadere se lei non avesse dato l'impressione di avere atteggiamenti un poco ondivaghi nelle decisioni. Non le sto dicendo che lei parteggia per l'una o per l'altra parte.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Nooo!

D'ANNA *(GAL)*. Abbiamo ancora da esaminare qualcosa come 4.500 emendamenti, al netto... dei canguri! *(Ilarità)*. Credo ci si debba dare una regolata, e credo che ce la dovremo dare tutti, perché quando si urla e si schiamazza si capisce poco.

Devo dirle, signor Presidente, che è grave che si interrompa la trasmissione all'esterno mentre noi si parla. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Ditecelo chiaramente se questa cosa ve la volete votare comunque, stracciando Regolamenti, consuetudini, prassi. Ormai c'è un clima da caccia alle streghe: noi siamo i cattivoni che vi vogliono impedire di riformare la Costituzione e voi siete i moderni costituenti (non so se padri o madri, non ho capito bene di quale genere voi siate).

Allora, signor Presidente, cosa voglio dire? Diamoci una regolata tutti quanti e lei usi l'autorevolezza che le è riconosciuta (ricordo che lei è la seconda carica dello Stato). Infatti dal Colle ci vengono delle tirate d'orecchie, mentre il Presidente del Consiglio continua a fare il birichino e ci dipinge come quelli che stanno qui - mi consenta di dirlo - per la «mesata», come si dice a Napoli. Noi non abbiamo bisogno dello stipendio; lo ripeto per la centesima volta: noi stiamo qui perché vogliamo difendere il diritto del popolo italiano di poter votare e scegliere i parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

Poiché di fronte a questa semplice richiesta, il Governo è tetragono, nel senso che non vuole inserire la parola «elettivo» all'interno della riforma costituzionale che ci propone e men che meno vuol parlare della legge elettorale, già approvata dall'altra Camera, che resta nel limbo e non dà garanzie a nessuno, noi abbiamo tutti i buoni motivi per non sentirci tranquilli. Ciò non perché dobbiamo difendere lo scranno, signor Presidente, ma perché noi svolgiamo un legittimo ruolo di rappresentanti del popolo. Io, per esempio, appartengo ad un Gruppo, però non sono in linea con il mio partito di appartenenza

perché noi non stiamo votando una legge ordinaria, ma qualcosa che ha dello straordinario.

Qual è allora la mia proposta? Lei non ha riunito la Giunta per il Regolamento. Benissimo. Ha riunito i Capigruppo, ma credo che lei si sia limitato a fare il notaio. Le chiedo quindi un'altra cosa: le chiedo di recarsi laddove si deve recare, avendo il mandato di tutti noi (di quelli che la pensano in un modo e di quelli che la pensano in un altro modo, perché nessuno le nega questo mandato) per trovare con le altre cariche dello Stato una sintonia per convenire con i Capigruppo un cronoprogramma, garantendo a chi deve parlare di poter parlare. È chiaro che alla fine ci sarà una maggioranza che voterà questo provvedimento, ma - non voglio fare il filosofo - nelle società aperte (quasi tutti abbiamo letto «La società aperta e i suoi nemici» di Popper) la democrazia non è la tirannia della maggioranza (lo dico a Zanda che mi può insegnare queste cose), così come non è la tirannia della minoranza. Dobbiamo allora trovare un punto di congiunzione tra quelli che la pensano in un modo e quelli che la pensano in un altro. Non è che io debba votare come la maggioranza o che la maggioranza debba votare come me, però lei, signor Presidente, si deve ergere nella sua autorevolezza. Mi consenta infatti di dirle che, se lei continua qui dentro a farsi prendere dalle contingenze senza svolgere il ruolo alto e nobile che le compete come seconda carica dello Stato, noi da qui ce ne andiamo a ferragosto.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma credo che il mio ruolo sia proprio qui, e non a fare un'opera di mediazione che non mi spetta.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non intervengo per fare una dichiarazione di voto, ma sull'ordine dei lavori.

Stasera non volevo intervenire più, perché penso che ormai si sia raggiunto il limite su determinate cose. Nel momento però in cui si limita la dignità di un mio senatore, ho bisogno di sapere qualcosa da lei. Nel momento in cui il senatore Candiani stava intervenendo ho ricevuto quattro messaggi da parte di quattro persone diverse, che abitano in quattro città diverse della Lombardia, che mi dicevano che il senatore Candiani non si vedeva. È vero che il collega Candiani non è tanto alto, però non si vedeva e si vedeva il Presidente. Colleghi, nel momento in cui un senatore sta intervenendo su una questione importante, magari scomoda per la Presidenza del Senato, e si toglie la possibilità a chi sta a casa di assistere ai lavori dell'Aula, ho bisogno di capire.

Ho bisogno di capire, Presidente, perché noi in questa giornata abbiamo assistito a tutto e il contrario di tutto. Abbiamo anche subito il Presidente del Consiglio che, mai venendo in quest'Aula, si permette di giudicare il i lavori dell'Aula! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Mussini)*. Mai venendo in Aula: non lo si è mai visto! Ricordo ancora l'episodio della famosa partita. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A casa la mia famiglia riderà, perché mi dice che ripeto sempre la stessa cosa. Sì, ripeto sempre la stessa cosa, perché nel momento in cui c'era un dibattito in Aula, il Presidente del Consiglio, in modo vergognoso, si è messo in una stanzetta a guardare la partita dell'Italia: è una cosa vergognosa! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Malan)*. Invece che fare la morale ai senatori, signor Presidente, dovrebbe farla a sé stesso.

Nel momento in cui il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento si permette a di fare il comunicato stampa che ha fatto oggi, lo rimando al mittente.

Nel momento in cui il sottosegretario Lotti, che ha la delega all'informazione, alla comunicazione del Governo, all'editoria...

LOTTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Eccomi! *(Il sottosegretario Lotti, in piedi al centro dell'emiciclo, alza la mano)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. ...che ha la delega alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale e alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza, si permette di dire quello che deve fare il Senato della Repubblica, ciò che dice lo rimando al mittente. Non si è mai visto in un anno e oggi viene in Aula a raccontarci quello che deve fare il Senato! Glielo rimando al mittente! Venga in Aula, parli con i colleghi senatori e forse potrà parlare. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Quindi, signor Presidente, termino chiedendole perché non si insinui il dubbio nei confronti dei miei colleghi senatori...

MUNERATO *(LN-Aut)*. E ride anche!

VOCE DAL GRUPPO LN-AUT. Cosa ridi, cretino?

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, inviti il sottosegretario Lotti a sedere nei banchi del Governo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Ridi, ridi...

PRESIDENTE. Scusate, fate finire il senatore Centinaio. Vede, senatore? Io sto intervenendo e il meccanismo che attiva la voce scatta automaticamente. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Il Sottosegretario dovrebbe sedere ai banchi del Governo: non è un senatore!

MUNERATO *(LN-Aut)*. Chieda scusa!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le chiedo di essere *super partes*: l'ho chiesto anche prima e... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Spero che non hai mandato a quel paese il sottoscritto, caro collega, perché sennò poi te lo vengo a chiedere di persona!

PRESIDENTE. La prego...

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Le chiedo, signor Presidente, a questo punto di essere *super partes* e di esserlo anche nelle trasmissioni televisive, altrimenti, da parte del Gruppo della Lega, il dubbio che ho detto l'altro giorno al senatore Razzi, cioè che la Corea del Nord è qui, ogni giorno che passa diventa una certezza! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S. Il senatore Candiani e il sottosegretario Lotti discutono animatamente al centro dell'emiciclo)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, lei mi chiede anche di fare il regista televisivo e io cercherò di fare anche questo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Lei sa benissimo che appena il Presidente prende la parola il sistema è tale che sposta l'immagine sul Presidente. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Cercherò di non prendere la parola e, appena terminato, di premere il bottone per disattivare questo sistema, ma finché parlo non lo posso fare. *(Applausi del senatore Buccarella)*. Comunque cercherò di non togliere la possibilità di vedere a coloro che ci seguono e hanno l'amabilità di farlo. Mi preoccupo di coloro che ci stanno seguendo in questo momento, perché capisco... *(Vivaci e reiterati commenti dei senatori Airola, Scibona e Taverna)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Siamo in fascia protetta!

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Mi deve spiegare: lei dice che si prende la responsabilità. Mi faccia capire: nel momento del voto segreto non si prende la responsabilità e la dà all'Assemblea, ma nel momento del canguro si prende la responsabilità! Fa una cosa un momento e nel momento dopo la nega. Cosa diavolo sta facendo stasera, Presidente? Se ci fosse stata lì un'altra persona, probabilmente, come il senatore Calderoli, avrebbe diretto i lavori molto meglio di lei! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. La colpa di come stanno andando i lavori è tutta sua questa sera! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Sono abituato ad assumermi le mie responsabilità, però spero che ognuno si assuma le proprie responsabilità per quello che sta succedendo stasera e di quello di cui tutti possono notare l'effetto. *(Vivaci commenti dei senatori Moronese e Santangelo)*.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, permettendomi modestamente di darle qualche consiglio nella conduzione dei lavori dell'Assemblea.

La invito, prima di aprire il voto (perché abbiamo visto cosa accade), a chiedere se ci sono dichiarazioni di voto, a fare un appello e, nel fare questo, con l'aiuto della Presidenza, ad aggirarsi con lo sguardo per aumentare la sua visione ottica, perché abbiamo visto che ci sono state lamentele dai due estremi dell'emiciclo. Inoltre, lo stesso venga fatto, subito dopo, se ci sono dichiarazioni di voto in dissenso.

Se poi qualcuno chiede lo spacchettamento, cioè la votazione per parti separate, di un emendamento, le consiglio di chiedere se qualcuno nell'Aula è contrario e non di sollecitare in particolare un senatore o una senatrice. Io immagino che lei lo faccia per la cortesia che spesso ha utilizzato quando, per esempio, chiedeva a qualcuno che in quel momento era distratto se intendesse chiedere il voto elettronico. Io credo che questa sollecitazione verso la senatrice Ghedini sia dovuta alla sua cortesia. In questo momento, però, in quest'Aula, questi momenti di cortesia forse è meglio evitarli e fare un appello generico, se qualcuno, in generale, ha una contrarietà allo spacchettamento.

Mi permetto, come dicevo prima, di suggerirle questo con estrema modestia.

Detto ciò, volevo rivolgere un appello alla maggioranza. Non parlo del Governo, faccio mie le parole del collega Mauro. È evidente che la maggioranza debba dare un ascolto maggiore all'urlo che sta arrivando, non solo fisicamente, ma evidente, da parte delle opposizioni, che chiedono, appunto, maggiore ascolto e che si inizi un vero dialogo.

Evidentemente, i lavori svolti in Commissione e anche qui in Aula, durante la discussione generale, non sono stati sufficienti, per tanti motivi. La mia interpretazione è che il tempo è stato poco: una riforma costituzionale non può farsi in tre o quattro mesi e, probabilmente, ci voleva più tempo. Oltretutto, questi tre o quattro mesi siamo stati pressati da scadenze, che sono state imposte dall'esterno da qualcuno autorevole e che, invece, hanno forse solo disturbato i lavori, sia in Commissione che in Aula.

È solo un appello quello che faccio, e non so in quale modalità si potrà tradurre in un vero ascolto e in un vero dialogo.

Infine, per tornare sull'emendamento 1.1450, in dissenso dal mio Gruppo, io mi asterrò, perché il testo mi convince, ad eccezione del punto del requisito dell'età di 21 anni per i deputati. Io sono convinto che a 18 anni, quando si ha già la maggiore età, si possa tranquillamente essere eletti; inoltre, se facciamo il combinato disposto con il testo base per quanto riguarda i senatori (che potranno essere, come già sappiamo, consiglieri regionali piuttosto che sindaci, per i quali non c'è limite di età), ci troveremo nella situazione assurda (almeno a mio parere) di avere senatori diciottenni e deputati almeno ventunenni: mi sembra un'incongruenza. Forse a 18 anni tutti sono responsabili delle proprie azioni e possono anche essere eletti e far parte del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC)*.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Lei ha applicato stasera la regola del canguro che, francamente, io non conoscevo. Ed ho capito, parlando con altri miei colleghi, che non a tutti è ben chiara, tanto che prima il senatore Casson le ha chiesto dei chiarimenti che lei non ha fornito.

Da quanto ho capito, ma se fosse bocciato l'emendamento 1.1450, automaticamente tutta una serie di emendamenti, che si considerano seriali, verrebbero bocciati. Io le chiedo se può dirci quali emendamenti verrebbero bocciati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini)*.

Già il clima è avvilente e vergognoso, e nessuno avrebbe immaginato che una riforma costituzionale dovesse avvenire in questo clima. Non c'è dibattito, perché la maggioranza non interviene mai a sostenere il testo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Buccarella, Liuzzi e Puglia)*.

Quindi, dal momento che io e altri senatori abbiamo presentato degli emendamenti che riducono il numero dei deputati, non per un motivo strumentale, ma perché abbiamo un disegno e una proposta alternativi a quella che ha presentato la Commissione, mi sentirei un po' svilita anche nel lavoro se non sapessi neanche stasera se il nostro emendamento verrà bocciato per questa regola del canguro che

trovo veramente ridicola (ma esiste e quindi mi adeguo). Vorrei dunque capire quali sono gli emendamenti che successivamente verrebbero bocciati se venisse bocciato l'emendamento 1.1450.

PRESIDENTE. Ogni volta che applico la regola, dico quali saranno preclusi successivamente. L'emendamento 1.1450 non comporta nessuna preclusione successiva.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole a questo emendamento, che ha, come tanti altri emendamenti di questo tenore, un obiettivo, che è anche l'obiettivo principale della battaglia politica che è in corso.

Vi è un'idea, che io non apprezzo e che sta nel testo, per cui l'organo legislativo debba essere subalterno all'organo esecutivo. È una dinamica già sperimentata nelle Regioni, in quelle Regioni che così particolarmente sono state colpite in questi anni rispetto alle funzioni che dovevano esercitare e nelle quali invece si sono sviluppati fenomeni di chiara natura corruttiva; ad esse sono state inflitte decine e centinaia di competenze trasferite dallo Stato, senza che lo Stato desse a quelle Regioni la possibilità di organizzare le proprie funzioni, le funzioni che gli erano state trasferite. È stata, anche quella, un'operazione ragionata sul piano dei costi: lo Stato doveva liberarsi di costi nell'esercizio delle funzioni e le ha trasferite alle Regioni, perché doveva apparire pulito nei conti da presentare agli organismi internazionali. Poi si è accorto, nel tempo, che questa operazione ha ancor di più devastato la nostra economia, il nostro sistema istituzionale e quant'altro.

Il Parlamento, l'organo legislativo, deve rimanere espressione esclusiva e diretta del popolo e non dei segretari di partito. *(Applausi dei senatori Mussini e Puglia)*. Il combinato disposto delle norme che attengono all'organizzazione del nostro sistema istituzionale, in modo particolare la funzione legislativa, con la proposta di legge elettorale rende l'organo legislativo di rappresentanza ampia della popolazione italiana chiaramente succube del Governo. Un Governo che usa questi metodi, un Governo che potrebbe usare metodi ancora più pesanti per gestire lo Stato, per intervenire nei rapporti economici e sociali, per organizzare la vita dei cittadini.

Dico questo, non perché ho la speranza che qualcuno si convinca. Sono certo che voi sapete che state sbagliando; io ne sono sicuro! *(Applausi del senatore Giarrusso)*. Ma voi state sbagliando e consapevolmente continuate a sbagliare! Forse non sarà tra voi quello che vi porterà a pensare che avete sbagliato; forse lo troverete di fronte quello che vi porterà a pensare che avete sbagliato. Ma state sbagliando!

Oggi è stata data la notizia che, dal 1° agosto, «l'Unità» non sarà più nelle edicole. *(Applausi del senatore Barani)*. «l'Unità», che è il giornale fondato da Antonio Gramsci, non è più nelle edicole!

Oggi si è data la notizia ed ha ragione il mio collega De Cristofaro. Noi non parliamo di derive autoritarie, quelle verranno a prescindere dalle vostra volontà, per quello che scrivete e per quello che votate. Ripeto, quelle verranno. Verranno quando la crisi economica determinerà lo scontro sul piano sociale. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Verranno quando non riuscirete ad arginare con la propaganda le difficoltà di questo Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Verranno quando vi accorgerete che i conti sulle coperture finanziarie che avete proposto fino ad oggi sono tutte false. Verranno! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut)*. E verranno con la legge di stabilità. E verranno con i lavoratori privati della loro ragione di esistenza, piegati dalla sofferenza.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Bravo Uras!

URAS *(Misto-SEL)*. Verranno. E voi proporrete questa soluzione. Cancellati nella vita sociale, nel lavoro, nella prospettiva di un'esistenza serena; cancellati anche nel diritto a dire la propria opinione e a farsi rappresentare. Voi sbagliate e noi, fino adesso, ci siamo sgolati per difendere anche voi, voi che governate grazie al nostro 3 per cento! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut)*.Voi che governate con 340 deputati, grazie al nostro 3 per cento. Altrimenti governerebbero loro, ripeto, governerebbero loro.

AIROLA *(M5S)*. Uras vieni di qua!

URAS *(Misto-SEL)*. Lo dico per qualche esponente di partito: io ho partecipato alle elezioni in Sardegna qualche mese fa ed i dirigenti del vostro partito sono venuti a dire: vedete come abbiamo fatto in Sardegna? Ma in Sardegna l'alleanza con Berlusconi e con Alfano non c'è. In Sardegna abbiamo vinto le elezioni con una coalizione organizzata sul piano democratico. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Noi manteniamo l'impegno. Noi manterremo l'impegno, che non è quello di fare ostruzionismo; ma di portare avanti la nostra dignitosa battaglia politica, che - lo sappiamo - oggi perdiamo in prima lettura al Senato. Ma se qualcuno pensa che essa ci leghi rispetto alle battaglie sociali che in questo Paese si dovranno fare, se lo scordi, perché noi siamo stati e saremo, fino a quando avremo vita, a fianco dei lavoratori e dei loro diritti. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, direi che lo spettacolo non è certo edificante. Le ricostruzioni che lei ha fatto stasera meritano forse una chiave di lettura diversa.

Se la cifra culturale è quella dei *twitter* e degli sms, questo è quello che può accadere in un'Aula del Parlamento.

Il dato fondamentale che vorrei sottolineare è che sostanzialmente da tempo il Parlamento, e quest'Aula in particolare, è esautorato dei suoi poteri e noi sostanzialmente siamo al giogo dell'Esecutivo. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

Forse, visto che la cultura che viene espressa spesso è fatta soltanto di cronaca, sarebbe il caso di ripercorrere un po' di storia. Mi piace ricordare che l'Assemblea costituente che ci ha permesso di essere in quest'Aula e che ha redatto la nostra Costituzione impiegò, dai primi mesi del 1946 fino alla fine del 1947, 270 sedute e 170 giorni di lavoro. In tutto questo percorso la relatrice Finocchiaro ha dimenticato di dire un piccolo particolare, ovvero che non ci fu mai, signor Presidente, un intervento del Governo. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Dobbiamo ricordare anche la storia che credo sia importante, soprattutto per qualche arrogantello che pensa di darci delle lezioni e che qualcuno si è inventato alla guida di questo Paese senza passare attraverso nessun voto del Paese, senza essere stato eletto da nessun voto del Paese *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*; qualcuno che, essendo passato dalle segreterie dei partiti e facendo politica da vent'anni, vuole venire a dare lezioni di civiltà a noi *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut, GAL e Misto-SEL)* quando noi ci ricordiamo che stiamo tornando indietro di 300 anni. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut. Commenti dal Gruppo PD).* Infatti, signor Presidente, ci sono volute due rivoluzioni per scrivere le Costituzioni, due rivoluzioni che stabiliscono una cosa molto semplice, cioè che si passava dal re che faceva le leggi alle leggi che stabilivano chi era il re. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e GAL).* Siccome questa è la storia, questo non è più il Parlamento che ha la sua autorità legislativa; questo ormai è diventato il Parlamento del Presidente del Consiglio.

Pertanto, siccome ricordo perfettamente quali sono stati i passaggi fino ad oggi, io sto ancora aspettando quella riunione della Giunta per il Regolamento che non ha ancora dato una risposta sul perché sia stato espulso da quella determinata Commissione un senatore di questo ramo del Parlamento. Glielo chiedo ancora in ragione di ciò che quell'arrogantello che guida il Paese oggi si è permesso di dire. Se lo avesse fatto, come ha fatto, in riferimento al partito di cui è segretario, *nulla quaestio*, ma quando si vanta pubblicamente di aver deciso di far espellere dalla Commissione affari costituzionali anche il senatore Mario Mauro, vuol dire allora che forse i sistemi di democrazia di questo Paese sono completamente saltati. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut e Misto-ILC)*. Della Giunta per il Regolamento lei è anche il Presidente, ma ancora oggi una risposta su che cosa è successo non l'abbiamo e non vorrei che tutti i ragionamenti che si fanno in quest'Aula oggi potessero essere rimandati *sine die* senza capire quali sono le regole che animano la vita parlamentare di quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, GAL e Misto-MovX e del senatore Liuzzi. Vivace scambio di battute tra il senatore Di Maggio e il sottosegretario di Stato Olivero, che si avvicina al suo banco).*

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, non so se è chiaro a tutti, ma noi da un'ora stiamo assistendo a interventi di insulti: un minuto fa è stato insultato il Presidente del Consiglio, pochi minuti fa è stato insultato un Sottosegretario dai banchi della Lega, è stato insultato lei, ciascuno di noi viene insultato quando prende la parola.

Signor Presidente, noi vogliamo votare, vogliamo lavorare per cambiare la Costituzione e fare la riforma. Non è tollerabile che quest'Aula assista a una sequela infinita e continua di insulti.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Tu ci davi dei servi, Zanda!

ZANDA *(PD)*. Non c'è nessuna civiltà in questo dibattito. Questo è un dibattito che non ha più come oggetto la riforma della Costituzione ma che serve soltanto per insultarci l'uno con l'altro. Signor Presidente, la prego di farci votare. *(Commenti dei senatori Palma e Caliendo)*.

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto e svolgere qualche considerazione, come ha fatto chiunque altro, visto anche che il Gruppo Forza Italia ha usato poco o niente i tempi a sua disposizione.

La mia dichiarazione di voto è contraria all'emendamento in esame, perché in linea di principio sono contrario a qualsiasi diminuzione della rappresentanza parlamentare. Mi viene però un pensiero importante: noto nervosismi eccessivi, aggressività spesso immotivate, e si passa sopra a interventi e a problemi serissimi, posti anche da persone che potrebbero essere da me lontane anni luce politicamente.

Gli interventi dei senatori De Cristofaro e Uras vanno letti bene, dovrebbero essere interventi di tutti. Sono interventi che dovrebbe far propri anche il Governo, un Governo che - questa è la realtà - è entrato a gamba tesa nelle riforme costituzionali, cosa anomala nella storia della Repubblica italiana, ma ciò è avvenuto. *(Brusio in Aula)*. Pregherei i colleghi di tacere. Per favore! Prima assistevo a discorsi serissimi, di De Cristofaro e Uras, e c'era chi rideva mentre si parlava del Paese. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut*).

Tutti pieni di responsabilità, tutti bravi, tutti pronti a fare le riforme: parole! Quando si parla poi di problemi seri, non interessano a nessuno. C'è chi ride. Il senso di responsabilità è rispettare le opinioni di chiunque, ascoltarle e, se è necessario, se sono giuste, farle proprie.

Questo è avvenuto e questo sta avvenendo, Presidente. Abbiamo detto tutti che quanto sta avvenendo è uno spettacolo, uno spettacolo che qualcuno sta vedendo. Nessuno è immune da responsabilità, né maggioranze, né opposizioni, ma si continua imperterriti, sembra un gioco delle parti. Nessuno ha un momento di sensibilità particolare; nessuno si pone al di là di tutto in ragione del ruolo proprio dei senatori; ma tanto interessa ben poco, Presidente, non c'è niente da fare!

Quest'Aula andrebbe chiusa perché è un'Aula sorda rispetto ai problemi che ci sono, tant'è che, per quanto mi riguarda, al posto di questa riforma che personalmente non piace - l'ho già detto in altri interventi - veramente credo sia più serio abolire il Senato. E se il Senato resta questo, quello che io e lei vediamo adesso, non so perché dovrebbe restare, perché il problema non è solo maggioranza in più o maggioranza in meno visto che c'è un Paese in ginocchio, ma, come vedete, non c'è niente da fare. Presidente, la capisco, non c'è niente da fare. I problemi sono le chiacchiere personali. I problemi del Paese non esistono. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Il problema di questa riforma, come ha detto il senatore De Cristofaro, è serio ed è grave, perché i guai nascono dopo, non prima. Ma veramente con tanta leggerezza noi chiudiamo quella che qualcuno ha definito la Camera alta, con tanta serenità, la riduciamo a un nulla? Ma siamo tanto tranquilli?

Ma dentro di voi non sentite niente? Non vi sentite responsabili verso chi la democrazia in questo Paese l'ha costruita? Non certo noi. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Minzolini)*.

Non c'è un momento in cui pensate: stiamo sbagliando? Questo Governo è sordo a una sola cosa: ad un Senato elettivo. Nessuno ha chiesto 300, 400 o 200 persone, i numeri sono quelli. Un principio sacrosanto è quindi sembrato una montagna insormontabile. Mi sembra più una ripicca, un puntiglio, non un ragionamento politico.

Sinceramente, se fosse stato per me, avremmo potuto cambiare i Regolamenti e i regolamenti attuativi all'interno dei Ministeri. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*. Invece no. Facciamo i colpi ad effetto e siamo tutti responsabili; siamo tutti dentro a questa situazione, nessuno escluso. Non insulto nessuno, non faccio il primo della classe e non potrei farlo, ma invito gli altri a non farlo, perché non basta superare l'ostacolo, mantenere le maggioranze per andare avanti. Il Paese infatti dove sta? Quello che diceva Uras accadrà tra qualche mese. Ed allora è mai possibile che tra qualche mese lo dovremo affrontare con un Parlamento diviso, un Parlamento così ridotto? Come affronteremo i problemi del Paese?

Quando ci sono state le vere emergenze in questo Paese le si sono superate e questo perché due grandi forze seppero incontrarsi per gli interessi comuni dell'intero Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In queste condizioni saremo in grado di farlo? Questa domanda ve la ponete? Il Governo se la pone o c'è un problema del 3, 4 o 5 per cento in più. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Ricordiamoci che in questo momento in Italia si sale molto velocemente, ma si scende altrettanto velocemente se non si crea un equilibrio reale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è il punto, questo è l'appello che faccio da senatore italiano, non di Forza Italia, perché, una volta tanto, dobbiamo sentirci senatori del popolo italiano e di questa Nazione! Può darsi che faremo cose giuste e me lo auguro per me e tutti noi. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1450, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1451, identico all'emendamento 1.1452.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Non ci sarebbe da spiegare molto dell'emendamento. È così ovvio e dovremmo vergognarcene. In Africa dicono: non serve indicare l'elefante con il dito, ma oggi bisogna farlo perché le evidenze sono state interpretate e cambiate. Le parole sono state rivoltate, negate e smentite. Lo stenografico addirittura è stato contestato. Verrà contestato anche il video.

Presidente, se lei non avesse prestato quantomeno il fianco a queste manipolazioni, io forse non sarei intervenuto sull'emendamento. Quello che è avvenuto ricorda una favola di Fedro «Il lupo e l'agnello», dove l'agnello, avendo ragione, non l'ha avuta perché il lupo doveva assolutamente arrivare a mangiarselo. La favola la conoscete, ve l'ho risparmiata in Commissione, ma, siccome avete detto di ritirare tutti gli emendamenti e di riportarli in Aula, io vi riporto anche la favoletta perché vi serve. Vi serve sapere che l'agnello beveva a valle e che il lupo beveva a monte. Qualcuno oggi vi ha parlato del populismo dall'alto. Bene, questo sta avvenendo: sta avvenendo che dove non potete avere ragione, come il lupo, voi ve la prendete. Il lupo contestava all'agnello di inquinare l'acqua. L'agnello gli rispondeva che bevendo a valle lui riceveva l'acqua che arrivava dalla sua bocca.

Il lupo gli diceva allora: «Ah, ma lo hai fatto in passato», e l'agnello replicava: «Ma come in passato? Sono un agnello, sono giovane, quando mai?». A quel punto il lupo affermava: «Se non sei stato tu, sarà stato tuo padre». Dopo di che il lupo mangiò l'agnello.

Allora qui abbiamo una situazione che ci dimostra la menzogna e l'arroganza di un Presidente del Consiglio che dice... *(Ilarità dal Gruppo PD. Il senatore Endrizzi resta brevemente in silenzio)*. Il mio silenzio è una denuncia a chi sta ridendo in questo momento. Nemmeno le favole capite! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo un Presidente del Consiglio che ha detto di voler fare una riforma per ridurre i costi della

politica, per tagliare le poltrone. Ebbene l'emendamento in esame prevede: «il numero di deputati è di 250». È stato ridotto il numero dei senatori, riduciamo il numero dei deputati. A che cosa serve? Serve per mantenere un equilibrio numerico tra le Camere, nel momento in cui eleggono il Presidente della Repubblica, gli organi di garanzia, il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale, e serve anche per ridurre i costi della politica? No, non è così, come non era vero che l'agnello inquinava l'acqua del lupo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E allora io mi chiedo: perché Renzi ci sta imponendo una riforma e respinge in questo modo sfrontato quelle che il senatore Casson, in un'intervista che vi invito a leggere, ha definito «proposte ragionevoli e modeste»?

Non è spiegabile tutto questo, se non con la volontà di esercitare in modo arrogante un potere che legittimi la sua immagine di uomo forte. Mi ricordo allora un'altra favoletta. *(Proteste dal Gruppo PD)*. Sì, signori, ascoltate anche questa, perché vi serve.

PRESIDENTE. Silenzio, lasciate parlare, per favore.

AIROLA *(M5S)*. Andate a dormire!

ENDRIZZI *(M5S)*. È quella della rana e del bue. Ve lo dico in latino: *rana et bos*.

Allora, la rana è Matteo Renzi e il bue possiamo dire che è la Merkel. Renzi voleva assolutamente essere al pari del bue e per essere al pari del bue si gonfiava, si gonfiava. «Sono grande come te? Sono grande come te?», chiedeva.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, mi dispiace, non le voglio togliere l'inquadratura video intervenendo, ma i riferimenti personali a Capi di Stato esteri possiamo anche lasciarli perdere, in quest'Aula.

ENDRIZZI *(M5S)*. No, Presidente, questa è una cosa molto seria, perché abbiamo già dall'Europa una serie di segnali secondo cui la credibilità che Renzi ha costruito durante la campagna elettorale per le europee con un artificio è già un castello di carte che crolla e abbiamo un'altra credibilità, quella che si è costruito in Italia, con l'immagine dell'uomo che sistema le cose, lo ha appena detto il collega Uras.

In autunno verranno a scoprirsi le carte e sapremo la verità sulle coperture mancanti, sulle clausole di salvaguardia, scopriremo la verità sulla manovra aggiuntiva che dovrà essere fatta e scopriremo le carte con la legge di stabilità e con il DEF successivo. E dopo un autunno caldo, un inverno al freddo e una primavera senza fiori, allora scopriremo la verità. E ve lo dico come finisce la favola. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Silenzio, lasciate concludere. Prego, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ve lo dico in italiano, non capireste. *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, l'avevo pregata di concludere.

ENDRIZZI *(M5S)*. La rana morì col corpo scoppiato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1451, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1452, presentato dal senatore Campanella.

Prego i senatori di raggiungere il proprio banco e votare dal proprio posto senza far votare altri. *(Commenti dei senatori Marton e Crimi)*.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e reiezione di proposta di inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Libia

PRESIDENTE. Adesso abbiamo una richiesta avanzata dal senatore Petrocelli ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento. Senatore Petrocelli, intende illlustrarla?

PETROCELLI *(M5S)*. Sì, signor Presidente, la ringrazio. Ho presentato richiesta scritta, come da lei richiesto la scorsa settimana.

Quello che sta accadendo in Libia rende urgente la presenza del Ministro degli affari esteri a riferire a questa Camera in ordine al ruolo del Governo e dell'ENI in quanto si sta verificando in quel Paese. È un fatto per il quale lo stesso presidente del Consiglio Renzi, in un suo veloce messaggio su *twitter* di qualche giorno fa, si è dichiarato enormemente preoccupato. Diceva infatti il Presidente del Consiglio, (leggo testualmente): «I gufi, le riforme, i conti non mi preoccupano. La Libia sì invece. Ma sembra impossibile parlare seriamente di politica estera #piccinerie».

Ora, facendomi forte delle parole del Presidente del Consiglio, chiedo con urgenza che nella giornata di domani mattina il Ministro degli affari esteri venga a comunicare a questa Camera che cosa sta facendo il Governo italiano e che cosa sta facendo ENI, che lo stesso Presidente del Consiglio, alcuni mesi fa, ha detto essere una sorta di agenzia del Governo all'estero. Ripeto, che cosa stanno facendo, e come stanno operando, come si stanno muovendo e che ruolo hanno in quello che sta accedendo in Libia, con la preghiera, Presidente, che questa volta non si ripeta quello che è successo nella scorsa occasione con la Vice presidente Fedeli.

PRESIDENTE. Mi pare che siamo entro i tempi della seduta, quindi, proprio prevedendo questo, ho anticipato la sua richiesta.

Su tale richiesta è previsto l'intervento di non più di un oratore per Gruppo.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Presidente, al netto dei toni, alcuni dei quali per noi ovviamente inaccettabili, credo tuttavia che l'esigenza sia assolutamente da condividere.

La situazione in Libia è di estrema drammaticità e quindi credo che un confronto con il Ministro degli affari esteri che, peraltro oggi ha tenuto un ampio dibattito alla Camera...

PRESIDENTE. Scusate, vedo che qualcuno si sta allontanando, ricordo però che c'è un voto per alzata di mano su questa richiesta.

SANTANGELO *(M5S)*. Se ne vanno.

PRESIDENTE. Scusi se l'ho interrotta, senatore Tonini

TONINI *(PD)*. Ci mancherebbe, Presidente, anzi, ha tutta la mia solidarietà per il lavoro difficilissimo che sta facendo.

Il tema è assolutamente urgente. Credo ci sia disponibilità del Ministro, da quanto abbiamo potuto sapere, per la giornata di venerdì. Chiediamo un confronto in Commissione che credo sia la sede migliore per un approfondimento, che è doveroso fare, per una vicenda così drammatica e così complessa.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata di dedicare un momento di riflessione in Aula alle vicende della Libia. Circa quindici giorni fa ho chiesto di svolgere una discussione analoga - che poi so essersi tenuta presso la Camera - sui fatti che si stanno verificando a Gaza.

Riguardo Gaza, ho sostenuto la stessa cosa che oggi sostengo per la Libia. È del tutto ammissibile ciò che propone il senatore Tonini ed è del tutto lecito discuterne in Commissione, magari nelle Commissioni congiunte, e non in Aula. Però insisto. Valeva per Gaza, vale ancora di più per la Libia, anche perché, per l'appunto, leggo che il Presidente del Consiglio dice che non si occupa delle vicende del Senato e si occupa invece prevalentemente di quella situazione e fa bene perché si tratta di un grande tema che attraversa oggi l'intero Mediterraneo.

In Libia c'è la dissoluzione dello Stato nazionale, 1.700 tribù combattono l'una contro l'altra. Un disastro totale prodottosi in quella terra anche per alcune scelte strategiche del tutto sbagliate compiute nel corso di questi anni. E poi le catastrofi che abbiamo visto nel corso di queste ore. Forse, sarebbe necessario che anche il Parlamento nazionale avviasse una riflessione più approfondita, più di merito sulle grandi vicende che attraversano il mondo, per esempio, sulla natura delle primavere arabe che vi sono state nel corso degli anni passati. Insomma, servirebbe una grande riflessione politica.

Certamente può essere fatta in Commissione, ma penso sarebbe molto più serio se si svolgesse in Aula, non fosse altro per fare - siccome siamo in Europa e siamo alla guida del semestre europeo - come si fa negli altri Parlamenti nazionali. Negli altri Paesi d'Europa quando succedono fatti come questi, evidentemente, ovviamente, riuniscono le aule parlamentari, bloccano il dibattito politico e, giustamente, fanno diventare quei momenti - magari anche con la diretta televisiva - grandi momenti di discussione che riguardano l'intero Paese.

Nel nostro Paese invece c'è questa difficoltà a dare enfasi a temi come questi che sono i più seri di tutti perché riguardano i grandi equilibri del mondo oggi, al tempo della crisi evidente dei percorsi della globalizzazione, in particolare nel Sud dell'Europa e nell'area del Mediterraneo.

Ebbene, credo sarebbe molto serio se questo Parlamento attribuisse tutta la dignità possibile ad una discussione come questa.

Certamente può essere fatta in Commissione però - insisto - sarebbe molto più serio se la facessimo in Aula.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, la richiesta dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle credo sia condivisa da tutti. La Commissione è a disposizione, se si decideva di svolgere in Commissioni congiunte. Se si trova invece nel calendario il modo di inserirla nei lavori d'Aula, naturalmente siamo tutti d'accordo, perché penso che su tale questione non ci siano divisioni.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'eccezionalità delle crisi internazionali che passano attraverso la Libia, ma sicuramente anche il nuovo Califfato che si estende fra Siria e Iraq, la crisi ucraina e quello che si sta verificando a Gaza penso ci obblighino, comunque, ad ascoltare il ministro degli affari esteri Mogherini. Non ne conosco la disponibilità, ma mi sembra che il senatore Tonini l'abbia già accertata. Quindi anche noi aderiamo alla richiesta di audizione presso la Commissione affari esteri, possibilmente congiunta con la Commissione difesa.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, anche i senatori del Gruppo Nuovo Centrodestra, ravvisano l'opportunità che è stata segnalata dai colleghi.

Come diceva il senatore De Cristofaro, si è già svolto alla Camera dei deputati, nonostante la richiesta fosse partita dal Senato, un dibattito sulle questioni relative a Gaza e, in parte, su quelle collegate del Califfato e della Siria cui si rifaceva adesso il senatore Romani.

Forti delle date segnalate dal senatore Tonini, grati al presidente Casini della disponibilità, ci rimettiamo alle valutazioni della Presidenza sulla opportunità di svolgere in Commissione o in Aula questo dibattito, così come sull'opportunità che vengano a riferire il Presidente del Consiglio o il Ministro degli affari esteri. Valuti la Presidenza la data più opportuna, tenendo conto delle indicazioni anticipate dal senatore Tonini.

PRESIDENTE. Voglio precisare che la richiesta, così come illustrata dal senatore Petrocelli, prevede che l'informativa si svolga in Aula.

Quindi, eventualmente, voteremo tale proposta.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo perfettamente d'accordo ed in linea con la richiesta che ha fatto il capogruppo del Movimento 5 Stelle Petrocelli. È bene che il dibattito avvenga in Aula perché la questione non è da relegare ad un organo, seppur importante, quale la Commissione affari esteri, ma ad essa debbono partecipare tutti i colleghi.

Sappiamo dalle agenzie quello che sta succedendo e siamo preoccupati perché l'unico e ultimo diplomatico a rimanere in Libia è il nostro ambasciatore. Tutti hanno fatto ritirare le proprie delegazioni diplomatiche, per cui al di là degli interessi economici ed energetici dell'Italia, dovremmo quantomeno mantenere l'incolumità del nostro corpo diplomatico.

Quest'Aula ha dibattuto negli anni scorsi l'opportunità di abbattere un dittatore. Agli occhi del mondo sembrava la cosa peggiore che si potesse avere. Si trattava dello lo Stato che aveva il più alto reddito procapite dei Paesi africani. Però, su una grossa spinta francese e americana, non scevra da interessi economici sottesi, l'Italia si è accodata nell'operazione dell'abbattimento del grande dittatore. Non so quanti Stati africani potrebbero rimanere tali e quali sono se dovessimo andare noi a sindacare il livello di democrazia o di autoritarismo che viene esercitato all'interno di quegli Stati.

Mi pare che l'America pianga addirittura un ambasciatore, rimasto vittima di un attentato nel recente passato. Ai colleghi che magari hanno già dimenticato, possiamo ricordare che stiamo ancora pagando i danni di guerra alla Libia, se mi si consente, per una grande intuizione dell'ex presidente Berlusconi che riuscì ad appianare una grande e feroce contesa nei confronti di noi italiani pensando ad un indennizzo per i danni che durante la scorsa guerra causò il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. La sua grande intuizione fu che i famosi 5 miliardi, che abbiamo sottoscritto di restituire alla Libia, non sarebbero in moneta sonante, ma in opere pubbliche che l'Italia si sarebbe incaricata di effettuare su richiesta del Governo libico: e*rgo*, una commessa italiana, sostanzialmente esercitata all'estero da imprese italiane, con profitti italiani che sarebbero tornati a casa e, in più, spalmati su vent'anni, senza quindi gravare pesantemente sui bilanci dello Stato.

Condividiamo la richiesta del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Petrocelli, ma abbiamo ancora un grosso dubbio. Serve veramente ascoltare il ministro Mogherini? Quando infatti è stata incaricata di dirigere il Dicastero degli esteri, non potendo esprimere alcuna valutazione personale sulla figura, sulla persona, sicuramente degnissima e rispettabilissima, già allora obiettammo che non si manda una persona presa dalla direzione nazionale del Partito Democratico a fare apprendistato alla Farnesina perché i guai che si combinano potrebbero essere infiniti. Sentiamola pure, ma pensiamo che abbia poco da dire, se non leggere qualche *speech* che gli uffici del Dicastero le potranno preparare questa notte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, la mia è solo una proposta di integrazione di quanto richiesto nel senso che, data la nostra speciale condizione e il nostro rapporto altrettanto speciale nei confronti della Libia e non dimenticando che stiamo tutt'oggi provvedendo all'addestramento di parte dei loro militari - e lodo la presenza e la disponibilità sempre manifestate dalla collega Pinotti - riterrei opportuno che il Ministro della difesa affiancasse il Ministro degli affari esteri in questa comunicazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Noi intanto votiamo la richiesta così come è stata formulata.

Metto pertanto ai voti la richiesta, avanzata dal senatore Petrocelli, di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Libia.

Non è approvata.

Ricordo che c'è la disponibilità del presidente Casini ad audire eventualmente in Commissione il Ministro degli affari esteri.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Auspichiamo quindi che il presidente Casini possa disporre l'audizione. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo M5S all'indirizzo delle tribune. Commenti del senatore Esposito Stefano).*

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 30 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 23,54).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

EMENDAMENTI

1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole: «*Sopprimere i Capi I*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i Capi I e II.

1.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere il Capo I.

1.3

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

1.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 20.

1.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «*1 a*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli da 1 a 19.

1.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 18.

1.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 17.

1.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 16.

1.9

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

1.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 15.

1.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 14.

1.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 13.

1.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 12.

1.14

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12.

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 11.

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 9.

1.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 6.

1.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 5.

1.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 4.

1.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

1.24

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.26

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.27

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.1713

FEDELI, CIRINNA', BIANCONI, CHIAVAROLI, BISINELLA, ALBANO, BERTUZZI, DI GIORGI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRA, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, PEGORER, PEZZOPANE, SAGGESE, SPILABOTTE

V. testo 2

Al capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Le modalità di composizione del Parlamento promuovono la parità nella rappresentanza dei generi».

1.1713 (testo 2)

FEDELI, CIRINNA', BIANCONI, CHIAVAROLI, BISINELLA, ALBANO, BERTUZZI, DI GIORGI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRA, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, PEGORER, PEZZOPANE, SAGGESE, SPILABOTTE (*)

Approvato

Al capoverso «Art. 55», dopo il comma, inserire il seguente:

«Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Puppato, Bonfrisco, Maturani, Fattorini,Verducci, Mattesini, Cardinali, Capacchione, D'Adda, Granaiola, De Biasi, Bianco, Stefano Esposito, Zanoni, Fabbri, Russo, Fissore, Filippi, Filippin, Vaccari, Caleo, Guerrieri Paleotti, Sangalli, Broglia, Sollo, Cantini, Padua, Orrù, Puglisi, Ruta, Santini, Valentini

1.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Sostituire il Capo I con il seguente:

Capo I. - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.»

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.»

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero.

1.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

V. testo 2

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.28 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto garantendo la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto. Votato per parti separate

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecento cinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della*

Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - *1*. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire*» a: «composta da» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto.

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari, - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

1.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «"I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo 1 con il seguente:

«Capo 1 - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo 1 con il seguente:

«Capo 1. - Riduzione del numero dei parlamentari. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero",

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo l con il seguente:

«Capo l - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo 1 con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo 1 con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di« sono sostituite dalle seguenti: »la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1 .- *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito da! seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatoRI, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi, sei'»

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre"».

1.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

1.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

1.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - Art. 1. *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

1.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - *Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

1.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari - Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento). - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire*» a: «suffragio universale e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione). - 1*. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione) 1.* - All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecento cinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di", sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

1.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) 1*. - Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei"";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati- e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: «cento cinquanta».

1.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1*. - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) 1.* - All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

1.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita

dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".»

1.206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".»

1.210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattro cento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. *All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";.

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto";

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei'";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti

elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal sguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal sguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1 *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal sguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1.Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici",

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

1.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro centoquaranta"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguent: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguent: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento»;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".»

1.303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia ai riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche«.

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei, dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei'";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

1.311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione 'Estero'"».

1.312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1.All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seidmtodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma; della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

"Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1.Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alledisposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sonò eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quartò comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola"'venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è s'Ostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore».

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento

deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal sguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentoçliciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

1.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1.All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

1.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e" 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

1.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente: «Art. 1. - (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

1.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente: «Art. 1. - (Composizione delle Camere). - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo cùmma le parole: "trecentoquindici, sei" s6n*? sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»*

1.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodicioito" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguent: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento),* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

1.349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "vynticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del.Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono appprtate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli" articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1, - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita. dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta';

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".»

1.369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.370

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoottatitotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.371

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1 - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto",è sostituita dalla seguente: "quartrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.375

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1.All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguent: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il sguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.377

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente': "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il

seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.379

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto".

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione; dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, oella Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.383

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquihdici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto com ma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal

seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinq.ue anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito 'dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nèlla circoscrizione Estero"».

1.387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentootto».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.393

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.394

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.395

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola«'seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo'comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti

dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituziqne, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'artic.olo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente: "Art. i (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

1.414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

1.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle .seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 dellà Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, soo'apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiCiotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta" ,

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei'membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificaioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre cento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.438

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.439

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.440

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.443

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.444

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.445

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.446

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.447

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.448

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.449

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 còn il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il tispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranz linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.452

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a

suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.454

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere è la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.461

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole« »i venticinque anni di« sono sostituite dalle seguenti: »la maggiore«.

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.462

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.463

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.464

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.465

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.466

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.467

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.468

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo l della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.469

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.470

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.471

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.473

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici

sono eletti nella circoscrizione Estro.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.474

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti ne.na circoscrizione Estero."».

1.476

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è ostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal séguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.478

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.484

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.485

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente: «Art. 1 (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al TitoIo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articoIo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articoIo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.490

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.491

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre"».

1.492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.496

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sonò sostituite dalle eguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto":

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguete: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.505

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.507

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.508

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costitu2;ione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei menibri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituirè gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i ventici.nque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.512

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.513

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguene: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.514

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.516

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono 'apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzocomma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.522

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, là parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodlciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella crcoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è'sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estro".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella éircoscrizione Estero"».

1.546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente: "Art. 1 (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57'della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.555

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

. «Art. 1 (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.556

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del. Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguenti: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.559

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite da,lle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b)al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 dela Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.560

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.561

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.562

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'artcolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.563

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.564

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.566

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma,.la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.567

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.568

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.569

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.570

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.571

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.572

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.573

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.575

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo

56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.576

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.578

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione; dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore"».

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.582

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.583

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.586

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.589

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.590

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.591

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.593

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentorliciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.598

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) -1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.600

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo 1 'della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.601

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.603

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.604

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.606

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.607

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.608

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.609

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.612

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.613

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.614

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.615

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.616

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.617

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.618

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, se.condo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.619

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.622

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.623

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.626

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.627

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.628

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro».

1.629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro».

1.630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.633

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1l a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.634

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è ,sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.635

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.636

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.637

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.638

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.639

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto";

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.640

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.641

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: 2la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.642

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.643

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.644

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.645

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.646

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.647

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.648

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.649

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.650

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.651

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.652

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.653

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "1 membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.654

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.655

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da: 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.656

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.657

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del*

Parlamento). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.658

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.659

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.661

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei , deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.662

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.663

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.664

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.665

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.666

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.667

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. -All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.668

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.669

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.670

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.671

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.672

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.673

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.674

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.675

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.676

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.677

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.678

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.679

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, 'quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.680

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.682

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.683

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.684

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.686

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.687

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.688

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.689

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

1.690

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.691

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) .al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di'" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costitùzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.692

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.693

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.694

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.695

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.696

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.697

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.698

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.699

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.700

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentootto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sonò sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro».

1.701

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro».

1.702

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.703

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.704

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.705

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.706

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.707

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.708

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.709

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.710

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centosessanta"».

1.711

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.712

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.713

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.714

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.715

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.716

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.717

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento-quindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.719

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.721

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque".è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.723

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.724

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sosfituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di

genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della èostituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.729

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.730

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita 'dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"»..

1.731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze

linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo '56, quarto comma, délla Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.733

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.734

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto"».è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.735

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.736

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.738

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, qarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.743

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1 .- *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.746

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.748

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.750

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo coma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.752

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei di quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.757

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è

quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1.- *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) l terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.763

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

1.764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.765

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei'parlamentari)*. - 1. All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.769

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.770

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.771

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei'".

b) al quarto'comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.772

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

"Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportatè le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.775

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.777

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: centocinquanta, cinque"».

1.778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.779

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.781

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.783

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.785

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.787

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici?'è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.789

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "duecento"».

1.791

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.793

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dàlla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: " quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.796

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il'seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "1 membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo'56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.797

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle

minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.801

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.803

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il, secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.804

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione; la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.807

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del.numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.809

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi;dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.810

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.812

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.813

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiclotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.814

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.815

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma,della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei

sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il eguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla compsizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.819

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.824

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.826

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.827

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.828

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.829

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal-seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.830

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.831

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.832

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato a centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.833

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.835

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.837

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.838

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.839

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo cotnma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.840

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.841

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.842

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.843

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.844

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.846

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.847

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.848

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.849

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.850

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.851

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.863

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici'" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il

seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali életti nella circoscrizione Estero"».

1.871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizionè Estero"».

1.872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Sénato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nellà circoscrizione Estero."».

1.874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei":

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circo,scrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della'Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.881

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti'nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal sguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodièi sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal sèguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "'seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. Il secondo comma 4ell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 dellA Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittaini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivaménte centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.896

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.897

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.898

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.899

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.900

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.901

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.902

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.903

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.904

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a

quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal sguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.905

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.906

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.907

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattotdici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.908

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessahta, tre"».

1.909

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta; dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.910

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.911

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della. Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.915

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.917

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.918

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.919

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.920

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo

56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.921

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.922

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, seèondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.923

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" ,è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.924

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.925

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola"seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, ia parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.926

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.927

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti mdificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.930

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.931

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

1.937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta"».

1.940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I eputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 dèlla Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quàli sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinqi..1e senatori; tre sono, eletti nella circoscrizione Estero."».

1.946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.947

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.948

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1ª 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei, deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.949

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto.

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti

elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottо".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costitzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.964

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.965

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo corhma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.968

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

1.972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seiceritodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "a Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.979

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.980

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentddiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.985

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sòstituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:'"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"quattrocento otto".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei"; sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.990

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzionè, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.991

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

1.993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

1.994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo, comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma, la parola: "seicento1renta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "treceritosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 8 con il seguente:

"Art. l (Numero dei membri delle Camere). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

1.1011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento

cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto èomma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da l a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolò 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1021

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1022

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei

deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1025

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1026

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1027

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1029

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1030

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1031

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1032

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 6 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituità dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono

trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1035

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodidotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentotliciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1042

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1043

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle*

Camere). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1046

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1047

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *((Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1048

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1050

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzioe, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire,gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1057

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentosessanta sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

1.1061

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo,comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1063

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto", è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1064

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

1.1065

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

1.1066

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma; la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1067

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1068

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dala seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1069

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1070

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sstituita dalla seguente: "centosessanta".

1.1071

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1072

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.1073

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.1074

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1075

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".«.

1.1076

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"«.

1.1077

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1078

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1079

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1080

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dala seguente: "centocinquanta"».

1.1082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzone, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono .eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1087

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1088

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1089

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1090

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1091

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle segenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56.e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circo-scrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1094

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1095

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: «trecento otto».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1099

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero.»»

1.1100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal segùente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La

Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.1124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

1.1125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre".».

1.1126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della*

Republica). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei« sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei« sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta".«.

1.1141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"«.

1.1142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.1144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.1145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

1.1146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.1148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1 All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

1.1162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatòri elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma, dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero*

dei parlamentari). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1: - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *((Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è

quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole; "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

1.1199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

1.1200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

1.1201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

1.1205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 ,della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

1.1206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

1.1207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.1215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

1.1216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centottanta"».

1.1221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

1.1222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della

costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.1235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5: All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentocliciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione estero"».

1.1260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.1267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei, componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottantatre".».

1.1274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

1.1289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"«.

1.1291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"«.

1.1292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore«.

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.- *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

6. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è composta da trecento membri; se deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessarita; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

1.1326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seièentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "t senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da: duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero.".»

1.1331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero.".»

1.1332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".»

1.1333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

1.1338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici,sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - l. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

1.1348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindid, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

1.1353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centosessanta".

1.1360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

1.1366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

1.1368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1370

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattroçentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1371

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: 'i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».".

1.1373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1375

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali

garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite "dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottànta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1377

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"«.

1.1379

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"«.

1.1381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri del Parlamento).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1383

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi:sorto centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecetotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con- il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1393

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1394

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quatto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1395

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita "alla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli l e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato

fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

1.1404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circocrizioni Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione,.le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: 'seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta;sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."»

1.1408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

1.1409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

1.1411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

1.1414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

1.1417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al "Secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

1.1420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

1.1423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta cinque"».

1.1425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

1.1426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquinoici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con ,il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

1.1432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57. della Costituzione, secondo collima, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

1.1435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo coma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente': "centottanta"».

1.1437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

1.1438

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1439

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola, "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "duecento"».

1.1440

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo coma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

1.1443

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1444

D'ALI', SANTANGELO, MINZOLINI, SCILIPOTI

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento.";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro";

d) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini".

Art. 2. - 1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, province, città metropolitane e comuni.

Art. 3. - 1. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

2. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale,

libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera del Deputati.

3. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 4. - 1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle 'Camere previste al termine della legislatura in corso.

2. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 5. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia;

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

2. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.

3. La determinazione del seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista è depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 6. - 1. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.

2. Le situazioini di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

3. Al membro dell'Assemblea che cessi di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.

5. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

Art. 7. - 1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta del componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

4. In Assemblea e nelle Commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 8. - 1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 9. - 1. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Partecipano al referendum i cittadini elettori per la Camera del deputati.

3. Qualora sia richiesto il referendum ai sensi del comma 2, è promulgato il testo sottoposto a referendum che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il referendum è promulgato il testo approvato ai sensi del comma 1. Il testo promulgato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

4. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

Art. 10. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

2. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale si chiude la legislatura in corso alla medesima data"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 40.

1.1445

RUTA

Respinto

Sostituire con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati".

2. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero, Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre".

3. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

4. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto";

b) al secondo comma, le parole: "senatori a vita" sono sostituite dalle seguenti: "deputati a vita".

5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

6. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. - L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima l'iunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente".

7. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre., La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti".

8. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 63. - La Camera elegge 'fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza".

9. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di ,adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".

10. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato".

11. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera),

12. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alla quale appartiene" sono soppresse.

13. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera".

14. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati".

15. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

16. All'articolo, 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali) associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al terzo comma, ovvero lo trasmette alla Camera per l) esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute".

17. AIl'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito".

18. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera approva".

19. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti:, "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera" e le parole: "anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce);

c) al terzo comma, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera PUÒ".

20. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari".

21. All'alticolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

22. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera autorizza".

23. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: "Le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera approva",

24. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera".

25. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati".

26. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seduta comune il Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "da Camera";

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente; -"Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova".

27. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "(del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera è sciolta ò manca meno di tre mesi alla sua cessazione".

28. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "alle Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera);

e) al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

29. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera".

30. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

31. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera);

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

32. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "del Senato della Repubblica o" sono soppresse.

33. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

34. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

35. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

36. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite

dalle seguenti: "alla Camera".

37. All'alticolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: "e ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "ed alla Camera".

38. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

39. All'alti colo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

40. All'alticolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera" e le parole: "di ciascuna Camera" dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

c) al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituire dalle seguenti: "dalla Camera"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 40.

_____

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Martelli e Cotti

1.1446

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere). - 1*. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la N azione. La Camera dei deputati è titolare del-rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

1.1447

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 57, 59, 60, 83 e 96 della Costituzione). - 1*. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: »e del Senato della Repubblica« sono sostituite dalle seguenti: »e del Senato delle autonomie«.

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo *status* dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati

dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.".

3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica o" sono soppresse.».

1.1448

CAMPANELLA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Funzioni delle Camere)*. - *1*. l'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione.

la Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

1.1449

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Il Parlamento)*. - 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i

Comuni"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

1.1450

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.1451

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di duecentocinquanta».

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: « , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

1.1452

CAMPANELLA

Id. em. 1.1451

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecentocinquanta".

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: " , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, " sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, i senatori Fasiolo e Verducci non hanno potuto far risultare la loro presenza in Aula per motivi tecnici.

Disegno di legge costituzionale n. 1429:

sull'emendamento 1.1446, il senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1449 il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli,

D'Onghia, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Stucchi e Vicari.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 24 luglio 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Zoagli (Genova), Borgo San Giovanni (Lodi), Venezia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell'esercizio 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. LIV, n. 2).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 15 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 352).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 18 e 25 luglio 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze nn. 209, 210, 211, 212 del 9 luglio 2014 e n. 224 del 15 luglio 2014, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che "L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca";

dell'articolo 1, comma 19, lettera *a)*, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 12a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 107);

dell'articolo 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici): a) nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale; b) nella parte in cui prevede che i Comuni possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale, invece che "proporre" tali processi. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 108);

dell'articolo 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), nella parte in cui introduce il comma 2-*bis* nell'articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla legge n. 144 del 1989 al personale *ex* legge

n. 285 del 1977). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 109);
degli articoli 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo della aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 110);
dell'articolo 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 111).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 24 e 25 luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 176). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;
della SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro s.r.l., per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 177). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente;
delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., per l'esercizio 2013 (*Doc*. XV, n. 178). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;
dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 179). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;
dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (E.P.P.I.), per gli esercizi 2011-2012 (*Doc*. XV, n. 180). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;
dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, per gli esercizi dal 2010 al 2012 (*Doc*. XV, n. 181). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione della Regione Sardegna, con lettera in data 28 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto delle entrate e delle spese concernenti gli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013, corredato da una relazione concernente i medesimi interventi, aggiornati al 17 giugno 2014.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 353).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Astorre, Cociancich, Collina, Cucca, Idem, Lucherini, Manassero, Manconi, Padua, Pagliari, Pezzopane, Puppato, Sollo, Bignami, Di Biagio, Lanièce, Mastrangeli e Serra hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01136 della senatrice Favero.
La senatrice Bottici ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02389 del senatore Ichino ed altri.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUEMI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il signor Flavio Federico, attualmente in servizio come medico responsabile presso il Ser.T. (Servizio tossicodipendenze ed alcoldipendenze) nella casa circondariale di Sulmona (L'Aquila), in data 7 marzo 2013 ha presentato istanza per chiedere il rinnovo del porto di pistola per difesa personale e in allegato al rinnovo ha fatto presente che, per ragioni professionali, sin dal 2007/2008 è stato più volte vittima di minacce più o meno velate (già segnalate e certificate presso la direzione del penitenziario di Sulmona, la procura della Repubblica di Sulmona e la corte di Assise di Napoli) messe in atto da soggetti ad elevata caratura criminale, ristretti nel carcere di Sulmona. Le ragioni di queste intimidazioni sono da riscontrare nel tentativo di ingerire nella professione del suddetto, affinché rilasci il certificato attestante la tossicodipendenza (anche a chi non possieda i necessari requisiti) indispensabile per ottenere le agevolazioni che la legge riserva ai detenuti dichiarati tossicodipendenti (ad esempio, trasferimento in comunità terapeutica, programmi riabilitativi presso i Ser.T. territoriali);
con nota n. 1122 Cat. 6G del 17 giugno 2013, la questura de L'Aquila ha espresso parere negativo in ordine all'opportunità di concedere il rinnovo del porto di pistola;
la prefettura de L'Aquila (U.T.G. dell'Aquila, Area 1 ordine e sicurezza pubblica), con provvedimento n. 0038935 emesso in data 23 ottobre 2013 e notificato in data 23 dicembre 2013, ha rigettato l'istanza del rinnovo del porto di pistola, sottolineando che quest'ultimo si ergerebbe a interesse legittimo e non a diritto soggettivo, dunque "condizionato sia dal riesame dei presupposti che diedero luogo al rilascio, sia da una più generale riconsiderazione degli indirizzi di politica della prevenzione e della sicurezza pubblica";
il ricorso avverso provvedimento di diniego contro la prefettura de L'Aquila ha evidenziato che trattandosi di un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione al porto di pistola, e non di prima concessione, la gestione della funzione amministrativa avrebbe dovuto limitarsi a valutare la persistenza dei criteri già esaminati in sede di rilascio del porto di pistola che, nella fattispecie, non sono mutati;
il rinnovo del porto di pistola richiesto dal signor Federico si rifà alle condizioni di lavoro del suddetto nel Ser.T. del penitenziario che ospita soggetti con un alto profilo criminale, dato che il carcere di Sulmona, negli ultimi mesi, è stato trasformato sempre di più in un carcere di massima sicurezza;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante, dal ricorso legale contro la prefettura de L'Aquila si legge che "l'adozione del provvedimento di diniego del rinnovo del porto di pistola è affetto da vizi del procedimento amministrativo per eccesso di potere, in quanto è evidente l'esistenza della figura sintomatica del travisamento dei fatti oltre che dell'irragionevolezza ed illogicità dell'atto",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in relazione al ricorso gerarchico, presentato dal signor Flavio Federico, *ex* art. 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, ritenga che, anche sulla base degli elementi illustrati in premessa, vi siano le condizioni per provvedere, ai sensi dell'art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla revoca del provvedimento n. 0038935, emesso dalla prefettura de L'Aquila in data 23 ottobre 2013 e notificato in data 23 dicembre 2013, con il quale si negava il rinnovo del porto di pistola per difesa personale al signor Flavio Federico e voglia disporre in favore dell'istante le autorizzazioni al porto delle armi.
(4-02554)

BUEMI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
l'Italia si caratterizza per la produzione di prodotti agricoli di alta qualità e tra di essi la pesco-coltura, ma anche altre tipologie praticate nella Piana sibarita (Calabria), dalle famose clementine, alle arance, agli ortaggi, ai vigneti, rappresentano una fetta importante, importantissima, dell'economia regionale calabrese;
i dati che provengono dall'agricoltura della Sibaritide sono impietosi e dimostrano incontrovertibilmente che in questo particolare momento storico il settore è sempre più in ginocchio per la crisi di domanda e per la concorrenza internazionale molto agguerrita;
centinaia di aziende, cooperative, piccole e medie, che danno lavoro a migliaia di persone rischiano seriamente la chiusura e ciò perché il mercato delle vendite anche quest'anno conferma un *trend* molto negativo;

relativamente alle vendite riferite alla campagna 2014 si registrano i seguenti dati riguardanti la pesco-coltura: il prezzo al chilogrammo di prodotto, al lordo del costo di condizionamento e trasporto, varia da 0,85 euro a 0,55 euro a seconda della categoria e del confezionamento. La riduzione del prezzo di vendita rispetto alla precedente campagna è del 35-40 per cento e con una riduzione delle quantità prodotte rispetto alla precedente campagna pari al 10 per cento, il costo di condizionamento e trasporto, da detrarre dai prezzi di vendita, incide per 0,35/0,40 euro al chilogrammo. Si registra, inoltre, un calo dei consumi rispetto al 2013 di almeno il 20-25 per cento;
nell'immediatezza necessitano, a parere dell'interrogante, interventi per dare ossigeno alle centinaia di imprese che operano nel settore della pesco-coltura,
si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere in favore del settore della pesco-coltura italiana e, in particolare, della Sibaritide e degli addetti del settore.
(4-02555)
CIRINNA', AMATI, DE PETRIS, FUCKSIA, GRANAIOLA, LO GIUDICE, IDEM, VALENTINI, COCIANCICH - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il 18 luglio 2014 la Giunta della Provincia autonoma di Trento, con delibera n. 1241, ha approvato la "Modifica del Piano d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno nelle Alpi Centro-Orientali" (PACOBACE), sottoscritto nel 2010 dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
il Piano reca l'individuazione della categoria "Orso problematico"; tale categoria, sulla base del comportamento tenuto, è suscettibile a sua volta dell'ulteriore differenziazione tra "Orso dannoso" e "Orso pericoloso". In relazione a tali specie il Piano d'azione PACOBACE predispone le procedure per intervenire in maniera tempestiva ed efficace. Tra le procedure elencate figurano la "cattura per captivazione permanente", nonché "l'abbattimento";
nella citata delibera, si legge che "il Ministero ha recepito favorevolmente la proposta di revisione, istituendo al riguardo un apposito Tavolo di lavoro, con propria nota n. 40319/PNM datata 8 luglio 2013 che ha portato tuttavia solo alla revisione del documento in questione per la parte relativa ai soggetti eccessivamente dannosi";
conseguentemente la Provincia autonoma di Trento ha deliberato "di considerare la modifica del Piano d'Azione solo come una prima azione, parziale, rispetto alle attuali necessità di adeguamento degli strumenti di gestione della popolazione ursina in Provincia di Trento" e "di pervenire in tempi brevi alla definizione di modalità gestionali più snelle ed efficaci nel senso del riconoscimento alla Provincia di un'adeguata indipendenza gestionale nei riguardi della frazione della popolazione ursina maggiormente problematica, consentendo nel rispetto di criteri condivisi e codificati, decisioni autonome e necessariamente tempestive circa la rimozione dei soggetti problematici";
considerato che:
il comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" inserisce tra le specie particolarmente protette gli orsi;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" stabilisce che l'Italia, come gli altri Stati dell'Unione europea che ospitano popolazioni di Orso bruno, è tenuta a sorvegliarne lo stato di conservazione ed a tutelarlo in quanto specie di interesse comunitario;
in particolare l'Allegato B del decreto inserisce gli orsi tra le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione e l'Allegato D lo inserisce tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. A tal fine l'articolo 8 stabilisce che: " Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera *a*), al presente regolamento, è fatto divieto di: *a*) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; *b*) perturbare tali

specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione (...);
inoltre, il codice penale all'articolo 544-*bis* punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale" e all'articolo 544-*ter* punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche";
la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, attuata con decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, vincola gli Stati membri a garantire protezione penale agli animali, quali l'orso, oggetto di specifiche tutele internazionali e comunitarie;
rilevato inoltre che:
la reintroduzione dell'orso in Trentino, allo scopo di garantire la conservazione del piccolo nucleo di orsi oramai destinati all'estinzione, ha avuto inizio nel 1999, grazie al progetto "Life Ursus" ed ai correlati finanziamenti dell'Unione europea. Il buon successo dell'iniziativa è testimoniato dalla ripresa della popolazione di Orso, nonché dal fatto che l'Unione europea abbia, inoltre, finanziato il progetto del Parco dell'Adamello-Brenta per ben 3 volte mediante l'accesso agli strumenti finanziari "Life";
dal 1° settembre 2010 la gestione e la tutela dell'orso in provincia di Trento, sono entrate a far parte del progetto "Life Arctos", che vede tra gli obiettivi principali proprio la gestione del fenomeno degli orsi problematici presenti in provincia di Trento e lungo il confine tra la regione Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia, oltre che in tutto l'areale dell'Orso marsicano. Tale progetto, che si concluderà il prossimo 31 dicembre 2014, è stato finanziato dall'Unione europea e dagli altri *partner*, per un importo superiore a 3,9 milioni di euro;
il "Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno delle Alpi Centro-orientali" (PACOBACE) rappresenta lo strumento fondamentale per garantire la conservazione dell'Orso bruno e scongiurarne l'estinzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno intraprendere iniziative di competenza al fine di impedire danni irreparabili (quali uccisioni di orsi) che verrebbero certamente causate a seguito della citata delibera della Giunta della provincia autonoma di Trento;
se non ritenga altresì di intervenire, nell'ambio delle proprie competenze, al fine di chiarire se la predetta "captivazione permanente" degli orsi considerati problematici non sia da considerarsi in contrasto con le normative comunitarie e nazionali in materia.
(4-02556)
Mauro Maria MARINO, BIANCO, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FORNARO, ZANONI
- *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali, le cui linee programmatiche sono pubblicate sul sito *internet* del Ministero, tra i siti museali italiani cui viene conferita la qualifica di ufficio dirigenziale con direttore dirigente di I fascia non compare il Polo reale di Torino, una delle principali realtà museali di rilevanza non solo nazionale;
con i suoi 3 chilometri di percorso interno e oltre 55.000 metri quadri di superfici espositive, di servizi e giardini, oltre 400.000 visitatori, il Polo reale è una realtà di assoluto rilievo nel panorama museale nazionale e internazionale. Il sito, unendo il complesso degli edifici e delle collezioni dei Savoia, costituisce un'offerta museale di straordinaria ampiezza e di grande significato storico, essendo il luogo dal quale è partita l'idea stessa di unità nazionale;
il Polo reale è il risultato di un lungo lavoro, avviato dopo la XX edizione dei giochi olimpici invernali di Torino del 2006, con l'affermazione di Torino quale città culturale e turistica, realizzato con il coinvolgimento della Regione Piemonte, della città di Torino e delle fondazioni bancarie che hanno contribuito investendo decine di milioni di euro nel progetto;
appare dunque del tutto inspiegabile e ingiustificata a parere degli interroganti la scelta di escludere il Polo reale di Torino dall'elenco dei principali musei italiani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rimediare a tale esclusione, inserendo il Polo reale di Torino tra i siti museali con direttore dirigente di I fascia, come riconoscimento del suo indiscutibile valore, testimonianza di un patrimonio storico-culturale che travalica i confini nazionali.
(4-02557)
TAVERNA, SIMEONI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, DE PIETRO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA, VACCIANO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con Determina n. 622 del 23 giugno 2014 "Inserimento di una indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «bevacizumab - Avastin» nell'elenco *ex lege* n. 648/1996" (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2014, pag. 24) all'art. 2 ha stabilito: "l'erogazione del medicinale «bevacizumab Avastin» deve essere effettuata secondo le seguenti condizioni, finalizzate alla tutela del paziente nell'uso del suddetto farmaco per un'indicazione non registrata: a) allo scopo di garantire la sterilità, il confezionamento in monodose del farmaco «bevacizumab» per l'uso intravitreale dovrà essere effettuato esclusivamente da parte di farmacie ospedaliere in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme di buona preparazione; b) la somministrazione del bevacizumab per uso intravitreale dovrà essere riservata a centri oculistici ad alta specializzazione presso ospedali pubblici individuati dalle Regioni";
in tale provvedimento si stabilisce, quindi, che per non specificate ragioni di carattere sanitario il frazionamento del farmaco "Avastin" possa essere effettuato soltanto da parte delle farmacie ospedaliere e possa essere somministrato soltanto in strutture specialistiche pubbliche;
considerato che:
il parere del Consiglio superiore di sanità del 15 aprile 2014, richiesto dal Ministro della salute, non specifica che i centri di specializzazione che possono somministrare "Avastin" debbano essere pubblici;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto l'AIFA a circoscrivere l'ambito dei soggetti legittimati a somministrare il farmaco ai soli centri operanti presso ospedali pubblici individuati dalle Regioni;
affidare l'esclusività delle prestazioni alle Regioni potrebbe risolversi in un ingiustificato danneggiamento degli operatori privati, che dovrebbero imporre costi molto più elevati per erogare lo stesso farmaco con conseguente ricorso dei pazienti al sistema pubblico;
ciò si tradurrebbe, in definitiva, in uno smisurato allungamento dei tempi d'attesa per l'ottenimento di "Avastin", con il gravissimo rischio che la possibilità dei pazienti di curarsi divenga difficoltosa, se non impossibile, e la loro salute irrimediabilmente compromessa;
il suddetto parere, poi, veniva richiesto dal Ministero soltanto in relazione alla "degenerazione maculare senile" e la determina AIFA vi si allinea subordinando l'inserimento di "Avastin" nell'elenco dei farmaci somministrabili dal SSN (Servizio sanitario nazionale) ad un non definito requisito correlato all'età, comportando, pertanto, un'inaccettabile esclusione dalle patologie per le quali sussiste il diritto ad ottenere "Avastin" sia delle "maculopatie giovanili" sia dei "glaucomi neovascolari" che si sviluppano nei diabetici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ritenga legittima la citata determinazione dell'AIFA, anche alla luce del parere reso dal Consiglio superiore della sanità.
(4-02558)
DIVINA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
una parte dei vacanzieri tedeschi ha sempre utilizzato il treno per trasportare l'automobile comodamente in Italia e poi girovagare per le mete prefisse;
dal 2014 una variazione nelle disposizioni di sicurezza nazionali ha reso incompatibile le modalità di trasporto tedesche con quelle italiane;

il Trentino-Alto Adige aveva come stazione di arrivo quella di Bolzano, e tanti turisti, soprattutto quelli più anziani, trovavano estremamente agevole poter arrivare con il proprio mezzo vicino alle mete turistiche;
ora le persone che partono da Düsseldorf o da Berlino sono costrette a scendere ad Innsbruck, sobbarcarsi lunghe code autostradali e attraversare il passo del Brennero;
sembrerebbe che, al di là dei proclami in favore del turismo, l'Italia faccia di tutto per appesantire le regole di questo settore che non hanno corrispettivo in nessun altro Paese europeo,
si chiede di sapere:
quale sia la posizione del Ministro in indirizzo in merito alle disposizioni che limitano l'arrivo di turisti che da sempre approdano in Italia in treno con i propri mezzi al seguito;
come pensa di ovviare alla sicura perdita di introiti derivanti da questa parte del turismo che probabilmente rinuncerà alle vacanze italiane o più facilmente deciderà di fermarsi a trascorrere le proprie ferie in Tirolo.
(4-02559)

MANCUSO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa* - Premesso che:
nella piccola frazione di Canneto, nel Comune di Caronia (Messina) sin dal lontano gennaio 2004 si verificano fenomeni di combustione spontanea all'interno delle abitazioni che dapprima colpivano contatori, cavi elettrici, televisioni, aspirapolveri, tubi ed elettrodomestici di ogni genere, anche in assenza di energia elettrica;
tali fenomeni hanno causato danni ingenti e un tragico senso di paura collettiva che ha determinato una difficile convivenza degli abitanti del luogo con il riproporsi di tali eventi;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dei ministri n. 3428 del 29 aprile 2005 emanata su proposta della Protezione civile nazionale e di concerto con la Regione siciliana, vennero disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi a causa dei fenomeni elettrici nella frazione di Canneto di Caronia (Messina), e venne contestualmente istituito il "Gruppo interistituzionale di lavoro per l'osservazione dei fenomeni di Canneto";
le prime indagini tecnico-scientifiche di numerosi soggetti istituzionali avrebbero attribuito le cause di tali fenomeni a problemi di dispersione elettrica dell'impianto di alimentazione della rete ferroviaria della vicina linea Messina-Palermo;
questa ipotesi è stata poi esclusa dalle evidenze scientifiche, dal momento che i roghi avvenivano anche in condizioni di *black-out* elettrico, quindi in completa assenza di energia elettrica;
lo stesso gruppo interistituzionale avrebbe progressivamente escluso, sulla base degli accertamenti e delle verifiche condotte, le cause naturali all'origine dei fenomeni, in quanto non sono stati rilevati valori anomali rispetto ai parametri ambientali fisici, geofisici e geochimici; così come ha potuto escludere la riconducibilità degli stessi fenomeni agli impianti tecnologici della zona, con particolare riferimento alla ferrovia elettrificata, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ed agli impianti di radiotelecomunicazione ricadenti in una vasta area centrata sulla frazione di Canneto;
questi strani e misteriosi fenomeni sono stati oggetto di studio da parte di esperti di fisica, elettrostatica, chimica, geologi, militari e persino di fenomeni paranormali;
nella zona di Caronia e dell'arcipelago delle isole Eolie si sono verificati numerosi fenomeni di complessa interpretazione, documentati e confermati da varie testimonianze, sia in mare che sulla terraferma, tuttora oggetto di valutazione;
ogni supposizione sulle origini delle cause veniva regolarmente scartata dopo le opportune verifiche;
più volte, in passato, sono state emesse ordinanze di sindaci per l'evacuazione delle abitazioni creando disagi incalcolabili agli abitanti;
considerato che:
si è provveduto ad installare una rete di sensori per il monitoraggio di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nella banda che va dalle bassissime frequenze alle microonde, in grado di intervenire su scala reale, con la duplice funzione di monitorare in 24 ore lo spettro elettromagnetico, e di generare

in modo automatico messaggi di allarme in tempo reale alla struttura di controllo;
nel giugno del 2008 la procura della Repubblica di Mistretta (Messina) concluse un'inchiesta attribuendo a motivi dolosi dovuti a" mano umana" le cause degli incendi nelle abitazioni;
tali fenomeni periodicamente si ripetono e nei giorni scorsi hanno causato incendi di portata maggiore, accrescendo le preoccupazioni e la paura degli abitanti, la maggior parte dei quali vive fuori casa, ospite di parenti e amici o con sistemazioni precarie;
in seguito agli ultimi eventi manifestati del mese di luglio 2014 il sindaco di Canneto ha chiesto lo stato di emergenza,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza intendano intraprendere per fare finalmente chiarezza sulle cause di questi fenomeni e, conseguentemente, rimuoverle definitivamente per consentire agli abitanti del luogo di vivere in tranquillità e sicurezza;
se siano a conoscenza (come riportato da notizie di stampa) di una relazione del Ministero della Difesa che recita: "tecnologia militari evolute anche di origine non terrestre potrebbero esporre in futuro intere popolazioni a conseguenze indesiderate. Gli incidenti di Canneto di Caronia poterebbero essere stati tentativi di ingaggi militari tra le forze non convenzionali oppure un test non aggressivo mirato allo studio dei comportamenti e delle azioni in un indeterminato comprensorio territoriale scarsamente antropizzato";
se intendano verificare le risultanze dell'iniziativa lodevolmente promossa dal dipartimento nazionale della Protezione civile, posto che le stesse costituiscono una risorsa di grande interesse in uno scenario del tutto nuovo sotto il profilo della previsione e prevenzione, finalizzate alla sicurezza della popolazione e del territorio, sia nell'area geografica di attuale riferimento che nel territorio nazionale;
se intendano attivarsi affinché tale presidio venga mantenuto e incrementato assicurando ogni adeguato supporto logistico e di risorse strumentali all'attività di monitoraggio finalizzata all'interpretazione scientifica dei fenomeni, nonché all'individuazione dei punti sorgenti delle emissioni elettromagnetiche impulsive.
(4-02560)

FILIPPI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il carcere di Livorno "Le Sughere" è stato dotato di una nuova struttura;
l'edificio, che sarà in grado di ospitare da 150 a 180 detenuti, è in costruzione da 7 anni e doveva essere pronto da almeno 2;
per sollecitare l'apertura del nuovo padiglione ci sono stati incontri, tavole rotonde, proteste, sopralluoghi e persino un'inchiesta penale della Procura della Repubblica di Roma, tuttora in corso, su come siano stati spesi i soldi pubblici destinati alla ristrutturazione de "Le Sughere" e quale sia la causa dei tanti ritardi;
oggi, nonostante il nuovo padiglione sia pronto e il collaudo già effettuato, resta ancora chiuso;
il garante per i diritti dei detenuti del Comune di Livorno, Marco Solimano, e quello della Regione Toscana, Franco Corleone, hanno dichiarato che mancherebbe solo il collaudo della cucina, che però non sarebbe un atto vincolante, come pare abbia anche confermato il responsabile della direzione generale delle risorse materiali, dei beni e servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire l'apertura immediata del nuovo padiglione al fine di garantire normali condizioni di vita ai detenuti ed agli operatori dell'istituto di pena, e, in particolare, entro quali tempi si preveda che l'istituto possa rientrare nella dimensione regolamentare dei posti previsti;
se corrisponda al vero che l'apertura è prevista non prima del mese di ottobre 2014 al fine di consentire al personale attualmente impiegato nella struttura di assolvere alle ferie programmate;
se risulti che con l'apertura della nuova struttura sia prevista anche la riapertura della preesistente sezione femminile, soppressa con i lavori di ristrutturazione ed ampliamento che tanto disagio ha

arrecato a detenuti e familiari della popolazione carceraria femminile, in specie quella residente e di riferimento territoriale;
se corrispondano al vero le intenzioni di destinare la nuova struttura al settore penitenziario di massima sicurezza.
(4-02561)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a parere dell'interrogante:
i provvedimenti del Governo indirizzati a fronteggiare l'"emergenza carceri" ed a porre urgente rimedio alla drammatica situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari hanno sortito, in maniera limitata e comunque contraddittoria, gli effetti desiderati;
il cosiddetto decreto "svuota carceri", di cui al decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, si muove su 2 piani: su di un primo piano, si collocano gli interventi funzionali a ridurre il numero delle presenze in carcere, attraverso la riduzione del flusso dei detenuti in ingresso e l'ampliamento di quello dei detenuti in uscita; su di un secondo piano, invece, si collocano gli interventi funzionali a rafforzare la tutela dei diritti dei detenuti e, in particolare, a garantire la giustiziabilità dei diritti violati dal sovraffollamento, così come richiesto dalla sentenza sul caso Torreggiani;
sotto il primo profilo, vengono innanzitutto in considerazione le disposizioni dirette ad ampliare l'ambito di operatività delle misure alternative e dei benefici penitenziari. In questo senso, la novità più significativa è senz'altro rappresentata dall'introduzione, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, della "liberazione anticipata speciale", caratterizzata da una detrazione di 75 giorni ogni 6 mesi di pena scontata, anziché di 45 giorni, come nella "liberazione anticipata ordinaria", di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario;
la nuova misura si caratterizza, innanzitutto, per il suo carattere temporaneo: essa infatti è destinata ad operare solo per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (ciò che spiega perché la disposizione non è stata inserita nel corpo dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario). Rimane invece invariato il presupposto soggettivo, posto che la misura continua a concedersi sulla base della prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, così come previsto nella forma ordinaria;
considerato che, a parere dell'interrogante:
il decreto "svuota carceri" un primo risultato l'ha già raggiunto: in poco tempo ha seppellito i magistrati sotto montagne di carte mandando in *tilt* gli uffici di sorveglianza di tutta Italia. L'assalto allo sconto di pena è stato immediato, aggravato e continuato e le difficoltà si sentono ormai ovunque, dal Nord al Sud Italia. Le ha avvertite immediatamente anche il ministro *pro-tempore*Cancellieri, recandosi al carcere di Lecce, dove nel giro di 3 settimane dall'approvazione del provvedimento sono arrivate 270 istanze di liberazione anticipata sul tavolo di 3 soli magistrati. Questo è successo non solo a Lecce, ma anche a Padova, a Milano, a Roma dove, tra l'altro, è stato varato il decreto senza aggiornare il sistema informatico per la trasmissione telematica delle ordinanze di scarcerazione alla Procura della Repubblica e la registrazione a fini statistici;
le richieste di ricalcolo dei benefici concessi dalla "liberazione anticipata speciale" (da 45 a 75 giorni ogni 6 mesi, dal 2010 in poi) stanno mettendo in ginocchio gli uffici. Esse sono numerose, a quanto riferiscono i magistrati, che non riescono più a far fronte alla vigilanza diretta e al controllo di legalità sull'esecuzione della pena. Il rischio paralisi è quindi dietro l'angolo, con effetti imprevedibili di iniquità tra detenuti in uscita. Il presidente del Tribunale di Venezia ha dichiarato: "Ogni giorno arrivano decine e decine di istanze, i magistrati non hanno tempo di contarle. Per tutte si tratta di capire quali istruire prima perché avrebbero un effetto liberatorio del condannato, ma dobbiamo pur essere attenti a chi mettiamo fuori";
per ogni istanza va istruita una pratica, vanno richieste le sentenze, le relazioni comportamentali dal carcere, eccetera. Oneri che ricadono su magistrati e personale amministrativo, che non avranno alcun rinforzo dal decreto che termina con la clausola d'invarianza finanziaria. Essi sono già gravati dall'altro

testo "svuota carceri" (legge n. 199 del 2010), che in 3 anni ha consentito a 13.000 detenuti di scontare gli ultimi 18 mesi di pena a casa "salvo che il magistrato ritenga il detenuto pericoloso". La legge scadeva il 31 dicembre 2013, ma è stata prorogata e inserita stabilmente nel sistema. In tal modo il lavoro nelle cancellerie è raddoppiato;

l'Associazione nazionale magistrati avverte che la "liberazione anticipata speciale" e il reclamo giurisdizionale stanno mettendo in ginocchio gli uffici di sorveglianza, e specifica che non si possono fare riforme che determinano aggravi di lavoro senza intervenire su mezzi e organici. È anche il caso di Padova, dove il magistrato di sorveglianza afferma che a fronte di una pianta organica che prevede 202 magistrati, 25 svolgono funzioni di presidenza, una ventina di posti sono vacanti e gli effettivi sono circa 170. Ne servirebbero 100 di più, per non parlare del personale amministrativo. Stesso discorso per tutto il personale che a vario titolo collabora con i magistrati: i funzionari pedagogico-giuridici sono 1.376 e ne mancano quasi 400, gli assistenti sociali che dovrebbero essere 1.380 sono carenti di 589 unità, la polizia penitenziaria di 2.000 unità;

il Tribunale di sorveglianza di Bologna (per fare un ultimo esempio, ma ci sarebbe da dire all'infinito) ha una carenza di 2 magistrati su 8 e negli ultimi 6 mesi ha perso il 38 per cento del personale di cancelleria, ora ridotto a una ventina di impiegati che non sono assolutamente sufficienti per lo svolgimento di tutto il lavoro dell'ufficio;

considerato, inoltre, che:

sono in vigore dal 28 giugno 2014 le nuove disposizioni in materia di risarcimenti a favore di quei detenuti che hanno scontato la loro pena in una condizione di sovraffollamento carcerario, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce il divieto di tortura: "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti";

le nuove normative (decreto-legge n. 92 del 26 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati e in corso d'esame al Senato per la definitiva conversione in legge) ottemperano a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), che ha imposto all'Italia di predisporre rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario;

secondo il decreto n.92 ai detenuti che hanno subito una carcerazione in violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, spetta una riduzione di pena pari ad un giorno ogni 10 e chi non è più sottoposto a restrizione potrà chiedere 8 euro per ogni giorno di tortura. Naturalmente le domande andranno vagliate dal magistrato di sorveglianza che dovrà valutare la sussistenza dei requisiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il decreto-legge n. 92 del 2014, attualmente in corso di conversione, difficilmente potrà sortire i suoi effetti, vista la gran mole di lavoro cui sono già sottoposti i magistrati di sorveglianza;

quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare affinché l'applicazione delle leggi fin qui varate e approvate, invece di risolvere il drammatico problema del sovraffollamento delle carceri, non determini solo ingolfamento di lavoro.

(4-02562)

PETRAGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", prevede misure di sicurezza diverse dall'internamento negli ospedali psichiatrici e favorisce le dimissioni per decorrenza dei termini della misura di sicurezza detentiva;

a parere dell'interrogante il decreto non ha sciolto i nodi giuridici che consentono il mantenimento degli ospedali psichiatrici e quindi continueranno nuovi ingressi finché non si modifica il codice penale;

sono evidenti le difficoltà di applicazione della normativa, dovute ad un contesto difficile, come le

diverse "velocità" tra le Regioni, le condizioni dei servizi socio-sanitari e delle magistrature, le contraddizioni e le carenze normative, i tagli al *welfare* ed anche resistenze di tipo culturale;
il decreto-legge prevede alcune scadenze, tra le quali: a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, (quindi il 1° luglio 2014) è attivato presso il Ministero della salute un organismo di monitoraggio e di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 1, comma 2-*bis*); b) entro il 15 giugno 2014, è prevista la modifica dei Programmi regionali per ridurre le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (Rems) e riqualificare i dipartimenti di salute mentale (articolo 1, comma 1-*bis* a); c) entro il 15 luglio 2014, è obbligatoria la presentazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 1, comma 1-*ter*); sempre al medesimo comma 1-*ter* si prevede che: "Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire informazioni sullo stato di attuazione della legge n. 81 del 2014, con particolare riferimento al rispetto delle scadenze citate in premessa, e in particolare:
al punto a), se tale organismo è stato attivato, se è operativo, qual è la sua composizione;
al punto b), quali programmi siano stati eventualmente già presentati dalle Regioni;
al punto c), se sono stati presentati i percorsi individuali di dimissione o di prosieguo del ricovero per i pazienti per i quali sia stata accertata la pericolosità sociale.
(4-02563)

Maurizio ROSSI, MINZOLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
Genova, come la Liguria tutta, soffre di enormi problemi di circolazione e trasporti; un esempio è il ponte Morando, che attraversa la città, che ha gravi problemi e necessita di una nuova opera per alleggerire il traffico che vi transita. Inoltre tutto il tratto autostradale della zona è al di sotto di quelle disposizioni di sicurezza raccomandate a livello europeo per quanto riguarda gallerie, corsie di servizio e non risulta chiaro fino a quando potranno essere considerate in regola sulla base delle normative richiamate;
la Liguria è totalmente isolata dal resto del Paese. È noto quali siano i gravissimi disagi autostradali proprio ascoltando i notiziari quotidiani di Isoradio: si tratta di uno dei nodi più problematici del Paese, che collega l'Italia alla Francia come nel caso del collegamento ferroviario, reso famoso solo dal deragliamento del treno di Andora del gennaio 2014. Si tratta di un collegamento che dal dopoguerra attende il raddoppio e nonostante le promesse fatte è ancora bloccato. Inoltre si sottolinea anche (in attesa della nuova linea Genova-Milano che vedremo solo fra un decennio) la necessità di migliorare e rendere più veloce (sotto i 60 minuti) la linea ferroviaria Genova-Milano percorsa ad oggi da treni indecenti e con durate di viaggio molto superiori rispetto alle percorrenze oggi consentite con le attuali infrastrutture. Per completare la drammaticità dei collegamenti con la Liguria si aggiungano anche le gravi difficoltà di collegamenti aerei, sempre meno e con costi esorbitanti che arrivano a superare anche i 500 euro;
è noto come la vocazione principale della Regione Liguria sia legata al turismo e al suo porto, e come siano previsti notevoli aumenti di traffico pesante, con un incremento del traffico *container*. Da sempre è chiaro come non sia possibile alcuno sviluppo delle Liguria senza infrastrutture. Lo stesso Ministro in indirizzo ha dichiarato come le aree portuali e aeroportuali debbano essere collegate con infrastrutture via terra e ha riconosciuto, in occasione del grave deragliamento di Andora, la necessità di finire e finanziare il collegamento internazionale che attraversa la Liguria;
la cosiddetta Gronda di Genova è un tracciato autostradale già definito che deve essere realizzato da società Autostrade SpA. Si tratta di un investimento che prevedeva all'origine un costo di 3,2 miliardi di euro e, come per tutte le altre grandi opere previste dalla convenzione con società Autostrade, è finanziato attraverso aumenti tariffari da spalmarsi negli anni della durata dei lavori;

è noto come società Autostrade ogni anno applichi un aumento delle tariffe del 70 per cento sugli incrementi Istat e, inoltre, altri aumenti tariffari vanno a sommarsi proprio alle nuove opere;
in recenti dichiarazioni il Ministro in indirizzo avrebbe affermato che la Gronda di Genova avrebbe un costo che non può essere sostenuto solo con l'aumento delle tariffe ed ha chiamato a contribuire anche la Regione Liguria. In tali dichiarazioni, rilasciate in modo, a parere degli interroganti, del tutto inaspettato e in un contesto non appropriato, risulta che non si abbia nulla da eccepire su tutte le altri grandi opere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda chiarire le affermazioni rilasciate sul tema "Gronda di Genova" e se ritenga opportuno anche bloccare l'unica altra grande opera prevista dalla convenzione con società Autostrade e cioè il nodo autostradale di Bologna e se anche in questo caso abbia richiesto l'intervento economico della Regione Emilia-Romagna;
se esista un piano definito sul sistema dei trasporti e quale sia il destino per una Regione come la Liguria;
se ritenga di dare un forte impulso allo sviluppo infrastrutturale e viario per porla al passo con i tempi o se l'obiettivo finale non sia quello di affossare un'intera Regione privilegiandone altre.
(4-02564)

BUCCARELLA, DONNO, LEZZI, MOLINARI, SIMEONI, LUCIDI, TAVERNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
si apprende da notizie di stampa del licenziamento, da una TV privata locale tarantina, del giornalista Luigi Abbate, famoso per aver intervistato l'ex *patron* dell'Ilva, Emilio Riva, in merito ai tumori provocati dall'attività inquinante del siderurgico quando ancora poche erano le voci che ipotizzavano un collegamento tra industria e tumori; intervista che nel suo contenuto, come la stampa rivela, suscitò l'ilarità del presidente della Regione Puglia Nichi Vendola;
dal comunicato di Assostampa Puglia, il sindacato dei giornalisti, si apprende che in merito al suddetto episodio vi potrebbero essere altre dinamiche che hanno concorso al licenziamento in quanto: "Non ci sono licenziamenti di serie A e di serie B a seconda delle convenienze politiche del momento - scrive il presidente Raffaele Lorusso -, è evidente che i rapporti tra grande industria e informazione a Taranto, sono ancora inquinati";
un articolo de "il Fatto Quotidiano", a firma di Mery Tota, pubblicato in dato 26 luglio 2014 e intitolato "Taranto: licenziato Abbate, il giornalista sgradito a Ilva e alla politica", descrive alcuni dei fatti accaduti durante la puntata del 30 maggio 2014 della trasmissione televisiva condotta da Abbate, con ospite in studio un esponente politico del partito democratico. In particolare, durante la trasmissione la discussione si è incentrata sul decreto Ilva allo studio del Parlamento e sui dati forniti dalle associazioni e ritenuti poco attendibili. Quando il conduttore ha deciso di far intervenire in diretta telefonica il presidente del Fondo Antidiossina Onlus Fabio Matacchiera, l'esponente ha protestato. La discussione si è conclusa con la replica di Abbate sul diritto alla libera informazione. L'esponente democratico non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo;
l'articolo si conclude con queste frasi: "Stando a voci bene informate, sarebbe arrivato sulle scrivanie dei magistrati tarantini del materiale a sostegno della tesi delle pressioni politiche. Starà a loro, ora, stabilire la verità.";
in passato si è appreso dagli inquirenti, in merito al processo sull'ILVA che si sta svolgendo a Taranto, che strani e loschi intrecci sono intercorsi tra politica, informazione e l'ILVA SpA;
preso atto di quanto la magistratura sta facendo emergere a Taranto e di quanto si apprende dalla stampa, a parere degli interroganti, le dichiarazioni rilasciate dall'esponente politico del partito democratico, che non ha più replicato al riguardo, possono rappresentare una minaccia alla libertà di stampa sancita dall'art. 21 della Costituzione,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se ritenga che le suddette dichiarazioni dell'esponente del partito di maggioranza rappresentino una grave minaccia alla libertà di stampa;

se non ritenga che la libertà di stampa raffiguri una delle garanzie che un Governo democratico, assieme agli organi di informazione, dovrebbe garantire ai cittadini ed alle loro associazioni, per assicurare l'esistenza di una stampa libera;
quali iniziative si intendano assumere, nelle opportune sedi normative, al fine di garantire un'informazione libera e indipendente da ogni gioco di potere, affinché ogni cittadino possa essere messo a conoscenza dei fatti quando questi sono opportunamente documentati.
(4-02565)
MOSCARDELLI - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
negli ultimi anni il territorio del Comune di Castiglione della Pescaia situato nella provincia di Grosseto è stato interessato da numerosi episodi di incendi boschivi di carattere presumibilmente doloso;
a partire dal mese di giugno 2014, gli episodi si sono intensificati, e in particolare negli ultimi giorni la loro frequenza risulta essere divenuta quotidiana;
tali episodi incendiari, oltre ad aver causato un ingente danno legato alla deforestazione e al depauperamento della flora e della fauna, hanno in più occasioni minacciato concretamente abitazioni, strutture ricettive, sportive, nonché la sicurezza fisica delle persone, oltre a condizionare la viabilità del Comune;
in data 28 e 29 luglio la stampa locale, da quanto risulta all'interrogante, ha riportato dichiarazioni in merito a potenziali interessi legati al regolamento urbanistico dietro gli incendi divampati;
considerato che il Comune di Castiglione della Pescaia è tra le più importanti località turistiche nazionali, con un patrimonio ambientale tra i più qualificati in Europa e premiato anche in passato per qualità ambientale e turistica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno allertare il dipartimento della protezione civile in ausilio all'importante opera di prevenzione e controllo intrapresa dal Comune interessato, dall'amministrazione provinciale di Grosseto, dalla Regione Toscana e dalla Prefettura;
se non ritengano altresì necessario inviare sul territorio nuclei specializzati di investigazione per dare sostegno e collaborazione alle forze di polizia giudiziaria già in attività, al fine di accertare e individuare l'autore o gli autori di questi atti criminali.
(4-02566)
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, STEFANI, TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
stando alle notizie riportate dagli organi di stampa il Ministero dell'interno ha allertato le prefetture di tutta Italia per la gestione immediata di 10.000 immigrati, da suddividere in base alla popolazione residente in ciascuna Regione;
stando sempre ai dati recenti pubblicati dai *media* il Veneto è una delle Regioni con il più alto tasso di presenze di cittadini extracomunitari sia regolari, irregolari o in attesa di un permesso di soggiorno o richiesta di *status* di rifugiato. È necessario ricordare, a titolo esemplificativo, che la provincia di Belluno, in base ad una recente ricerca della fondazione Leone Moressa, ha la più alta percentuale in tutta la Regione di migranti giunti nel 2014;
il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, intervistato dai giornali locali, ha dichiarato che i primi 200 arrivi sono previsti nei prossimi giorni ma, considerato che l'emergenza sbarchi non accenna a diminuire, è presumibile che questo sia soltanto l'inizio;
le prefetture, stando sempre alle notizie di stampa, stanno cercando nuovi spazi da utilizzare come *terminal* di smistamento per periodi di 5-6 giorni;
il Ministro dell'interno ha reso noto che sarebbero ben 600.000 le persone sulle coste dell'Africa in attesa di imbarcarsi per arrivare via mare in Italia;
se nel 2013 gli sbarchi sono stati 42.925, solo dall'inizio del 2014 gli arrivi hanno già superato quota 20.000 e il Ministero ha fatto sapere che il dato è di oltre 10 volte maggiore a quello registrato nello

stesso periodo del 2013, un vero e proprio *record*;
per soccorrere e mantenere ogni giorno i migranti ospitati nei Cie (centri di identificazione ed espulsione) lo Stato spende 45 euro a persona, per un totale di 55 milioni (solo per i Cie). A questi vanno aggiunti il miliardo e 300 milioni spesi dal 2005 per contrasto all'immigrazione;
dal 18 ottobre 2013 il Governo italiano ha avviato una missione militare-umanitaria per gestire l'emergenza determinata dagli sbarchi dei clandestini sulle nostre coste, denominata "Mare nostrum";
alla presentazione dell'operazione "Mare nostrum" e delle sue finalità, il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, affermò che «la somma del pattugliamento e dell'azione della polizia giudiziaria e della magistratura avrà un effetto deterrente molto significativo per chi pensa impunemente di fare traffico di esseri umani»;
sempre in quell'occasione il Ministro della difesa *pro tempore*, Mario Mauro, ribadì che «ci muoviamo per primi e al limite delle nostre possibilità nell'ambito di Eurosur, finalmente varato, che consentirà di controllare le frontiere all'interno di Frontex per dare un esempio chiaro e forte» e venne sottolineato altresì: «non ci sarà bisogno di altri fondi, ma basteranno i soldi dei Ministeri», stimando tale costo «al momento attorno al milione e mezzo di euro al mese»;
nel gennaio 2014, senza alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, il Ministero dell'interno ha inviato un'informativa a tutti i prefetti affinché rendessero disponibili, nei rispettivi territori di competenza, altre strutture per l'accoglienza per poi provvedere ad un primo trasferimento di clandestini nelle regioni del Nord Italia;
i dati sopracitati dimostrano che l'operazione "Mare nostrum", anziché avere «un effetto deterrente molto significativo per chi pensa impunemente di fare traffico di esseri umani», non ha svolto alcuna funzione dissuasiva, ma ha piuttosto agevolato l'attività degli scafisti, poiché la consapevolezza di giungere più facilmente alle coste italiane, anche grazie alle navi della Marina militare e delle forze di polizia, sta spingendo un numero sempre maggiore di aspiranti clandestini a pagare ingenti somme per tentare la traversata del Canale di Sicilia;
in assenza di dati ufficiali, a parte quelli concernenti le fasi iniziali dell'operazione, i costi di dell'operazione sono stati calcolati in non meno di 300.000 euro al giorno dalla stampa specializzata, che li ha desunti dalla somma degli oneri di funzionamento dei mezzi impiegati;
i costi incidono esclusivamente sull'economia italiana e risultano ben più gravosi degli esborsi stanziati per i normali pattugliamenti che precedevano l'avvio dell'operazione;
se i clandestini arrivati in Italia dall'inizio del 2014 presentassero domanda di protezione internazionale per ottenere i benefici di legge, i costi calcolati, giornalieri, sarebbero di 225.000 euro per le ricariche telefoniche, 37.500 euro in *pocket money* e 450.000 euro di vitto e alloggio, oltre agli oneri per le cure sanitarie;
su 11 centri di identificazione ed espulsione, 6 sono stati chiusi nel 2013 per lavori di ristrutturazione, causati dai danneggiamenti dei clandestini ospitati, tra cui quello di Lampedusa, e perciò risulta agli interroganti che centinaia di persone, trasferite nelle regioni del Nord Italia, vengano alloggiati anche in alberghi a 4 stelle, come, ad esempio, il "Riz" di San Genesio, in provincia di Pavia, dove il pernottamento a notte costa dai 120 ai 140 euro;
in Europa, gli altri Paesi stanno apprestando misure sempre più restrittive per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, addirittura avviando piani per il rimpatrio dei cittadini comunitari disoccupati, come, ad esempio, in Germania e Gran Bretagna, soprattutto per evitare il collasso del sistema del *welfare*;
l'articolo 17, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/33/UE, stabilisce: «3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano

stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso»;
l'articolo 9, paragrafo 9, reca: «9. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente»;
vi sono rischi sanitari cui vengono esposti i cittadini e gli operatori nell'ambito dell'operazione "Mare nostrum", anche alla luce della gravissima epidemia Ebola che si sta diffondendo con preoccupazione dalla Guinea in tutta l'Africa e che ha già spinto altri Paesi europei a varare una serie di misure restrittive all'ingresso nel proprio territorio;
a parere degli interroganti non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo il quale continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di tali servizi, socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;
il piano di accordi bilaterali elaborato al principio della XVI Legislatura al fine di impedire le partenze dai Paesi costieri dell'Africa, prima di essere interrotto, aveva contribuito in modo drastico a far diminuire gli sbarchi di immigrati sulle nostre coste;
con alcuni Stati, e specificamente con quelli a più alta pressione migratoria, è necessario perfezionare pacchetti di intese di portata più ampia che prevedano non soltanto accordi di riammissione, ma anche intese di cooperazione di polizia e accordi in materia di lavoro;
il dramma dell'immigrazione e dei suoi risvolti sociali sta toccando picchi emergenziali. I poteri dello Stato si trovano spesso senza mezzi tecnici economici e giuridici per fronteggiarne le derive più estreme. Come è avvenuto in passato in altre situazioni emergenziali (ad esempio nei fenomeni di contrasto al terrorismo negli anni di piombo, di contrasto alla mafia, di contrasto al terrorismo islamico) soltanto una legislazione speciale, accompagnata da deroghe ai trattati internazionali finalizzate alla sicurezza interna (ad esempio come avvenne durante il G8 in Italia per quanto riguarda il Trattato di Schengen) e accompagnata da una politica di accordi stabili bilaterali può consentire la reale tutela dell'interesse dei cittadini e degli stranieri regolarmente presenti nonché diminuire realmente la pressione migratoria e, quindi, le tragedie umanitarie "degli sbarchi" e quelle dei minori non accompagnati preda delle organizzazioni criminali;
è necessario, quindi, a parere degli interroganti evitare anche solo sotto il profilo esclusivamente culturale la diffusione di un'apertura indiscussa all'accoglienza. Soluzione che nella migliore delle ipotesi può garantire il futuro del singolo ma nei fatti rappresenta la negazione del futuro di un popolo,
si chiede di sapere:
quali siano i dati reali ad oggi dell'emergenza sbarchi;
quali provvedimenti di competenza stia adottando il Ministro in indirizzo per fare fronte a tale emergenza;
quali accordi siano stati adottati con le prefetture, in particolar modo in riferimento alla Regione Veneto dove già risulta il più alto tasso di presenza di cittadini extracomunitari;
quali azioni di persuasione intenda adottare nei confronti degli enti locali che si rifiutassero legittimamente di accogliere ulteriori stranieri nelle proprie città nella consapevolezza di non poter far fronte a tale impatto sociale.
(4-02567)
GIBIINO, SCOMA, RUVOLO, Giovanni MAURO, SCILIPOTI, COMPAGNONE, SCAVONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'operazione militare e umanitaria nel mar Mediterraneo meridionale denominata "Mare nostrum" è iniziata il 18 ottobre 2013 per fronteggiare lo stato di emergenza in corso nello Stretto di Sicilia, dovuto all'eccezionale afflusso di migranti;
tale operazione consiste nel potenziamento del dispositivo di controllo dei flussi migratori già attivo nell'ambito della missione "Constant Vigilance", che la Marina militare svolge dal 2004 con una nave che incrocia permanentemente nello Stretto di Sicilia e con aeromobili da pattugliamento marittimo;
l'operazione "Mare nostrum" avrebbe dovuto altresì svolgere una duplice funzione: garantire la salvaguardia della vita in mare e assicurare alla giustizia tutti coloro che lucrassero sul traffico illegale di migranti;
purtroppo però "Mare nostrum" si è rivelata sin dai primi momenti dannosa per la Sicilia e per l'intero Paese, autorizzando e addirittura incoraggiando il traffico di esseri umani via mare, nonché pesando enormemente sulle casse dello Stato;
tali considerazioni sono state più volte sostenute e segnalate dall'interrogante con precedenti atti di sindacato ispettivo (4-02143 e 4-02422) che ancor oggi non hanno ottenuto risposta;
considerato che:
la mancanza di un massiccio intervento europeo e di una regia nazionale che gestisca l'emergenza sovraesposta hanno fatto sì che, in pochi mesi, l'operazione "Mare nostrum" abbia raggiunto un costo economico e sociale insostenibile per il nostro Paese;
da notizie giunte agli interroganti le centinaia di vittime degli ultimi mesi non sono servite a nulla: tre milioni di persone sembrerebbero pronte a partire dalla Libia verso le coste italiane;
dall'inizio del 2014 sono sbarcati quasi 70.000 profughi. Dalle stime del Ministero dell'interno 20.000 persone, perlopiù siriane, hanno proseguito il viaggio verso il Nord Europa, mentre 50.000 sono rimaste in Italia. Per assisterle, finora, sono stati spesi 600 milioni di euro ma, procedendo in questa maniera, entro la fine del 2014, si supererà quota 120.000 sbarchi e il costo totale potrebbe raggiungere un miliardo di euro;
in data 12 giugno 2014 il Senato ha approvato la mozione 1-00272 (presentata dal senatore Zanda e altri), che impegnava il Governo a "verificare ogni necessaria iniziativa che potesse consentire il superamento dell'operazione Mare nostrum, poiché non può in alcun modo costituire la soluzione definitiva al drammatico problema degli sbarchi" nonché "ad evidenziare, nell'ambito del Consiglio europeo, come il nostro Paese sostenesse una pressione migratoria straordinariamente elevata, favorita da organizzazioni criminali, e come questa situazione dovesse essere affrontata con azioni comuni di Governo del fenomeno da parte dell'Unione europea";
a distanza di quasi 2 mesi dal citato atto di sindacato ispettivo non è stata presa alcuna decisione volta al superamento dell'operazione e ad un intervento dell'Unione europea; tutt'al più si è paventata l'ipotesi di rifinanziare ulteriormente la missione con 60 milioni di euro a spese dello Stato italiano;
a giudizio degli interroganti quanto esposto in premessa ha del paradossale. È giunto perciò il momento di sospendere un'operazione che ha dimostrato ampiamente di non funzionare e della quale l'aula di palazzo Madama aveva già chiesto il suo superamento,
si chiede di sapere:
per quali ragioni il Governo Renzi si senta legittimato a disattendere le scelte del Parlamento;
quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché l'Unione europea si assuma le proprie enormi responsabilità, e subentri al nostro Paese nella sorveglianza del Canale di Sicilia e nel contrasto all'esodo di migranti clandestini.
(4-02568)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 272a seduta pubblica del 1° luglio 2014, il titolo: "Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, trasmissione di documenti" è sostituito dal seguente: "Roma Capitale, trasmissione di documenti".
Nel Resoconto stenografico della 291a seduta pubblica del 24 luglio 2014, a pagina 106, all'ultima riga

del primo capoverso, sostituire la parola "2a", con la seguente "5a".

1.4.2.19. Seduta n. 295 (ant.) del 30/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

295a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei***

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso*** **referendum** ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono proseguite le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 1.

MUCCHETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'ordine dei lavori.

Ieri non abbiamo scritto una bella pagina nella storia del Senato. La responsabilità di questa pagina sarà materia di riflessione e magari anche un po' di indagine sul perché e il percome un tentativo di mediazione, quello tentato dal senatore Chiti per ristabilire un clima di collaborazione costituzionale, pur nella distinzione dei ruoli e delle opinioni, non sia andato in porto.

Adesso, signor Presidente, molto del peso della necessità che il dibattito in Aula proceda in modo positivo e concludente riposa sulle sue spalle.

Io la ricordo in campagna elettorale, quando tutti e due eravamo stati chiamati dal Partito Democratico, pur non avendo tessere, a portare un contributo al Paese che veniva dalle nostre rispettive e diverse esperienze professionali, come una persona saggia, equilibrata e ferma.

Non ho condiviso ieri gli attacchi che sono stati portati alla sua persona. Tuttavia, a un suo vecchio compagno di campagna elettorale sarà consentito di chiederle un chiarimento circa l'uso, l'origine, il come e il perché si sia usato - e si sia usato in quel modo - il meccanismo del canguro, la cui esistenza come tanti, non essendo un esperto del ramo... *(Brusio)*.

Chiederei agli amici del PD di dare prova di essere rispettosi di un loro compagno di partito mentre sta parlando. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

Mi rivolgo al Presidente per dire che nei giorni scorsi mi è capitato di leggere un'intervista di un costituzionalista di rango, Augusto Barbera, che ebbe anche responsabilità politiche di primo piano. In questa intervista Barbera sembra quasi suggerirle (anzi, le suggerisce apertamente) l'adozione di questo meccanismo e fa riferimento alla precedente esperienza, ormai di tanti anni fa, della presidente della Camera Nilde Iotti, persona indimenticabile per tutti noi, che usò quel meccanismo per domare l'ostruzionismo che allora veniva - così racconta Barbera - dai radicali e dalle file dello stesso Partito Comunista (di cui molti eredi sono qui presenti nel Gruppo del Partito Democratico), lo stesso Gruppo che aveva indicato Nilde Iotti alla Presidenza della Camera. Ho letto con commozione questa memoria di Barbera perché, al di là del tecnicismo, ci ricorda come uno dei più grandi Presidenti di una Camera parlamentare - Nilde Iotti, appunto - sapesse, in momenti cruciali, distinguersi dal suo stesso campo di origine e di appartenenza.

Io so che lei ? e lo ha dimostrato in più di un'occasione - sa essere il Presidente di tutti, non il Presidente del partito per il quale ha partecipato alla campagna elettorale e dal quale è stato portato in quest'Aula.

Le chiedo, allora, se ha cinque minuti di pazienza, di spiegare ancora una volta, al fine di consentire a tutti noi una più matura riflessione su come stanno andando le cose e su come si sviluppa il dibattito in quest'Aula, il rapporto con la tradizione alta del parlamentarismo italiano e, in particolare, con la natura del meccanismo del canguro, che nel Regolamento e nella prassi del Senato non c'è, ma che c'è in quello della Camera, con l'eccezione dichiarata in statuto delle leggi costituzionali, questione che ieri qualche collega ha sollevato.

Io non ho pregiudizi di alcun genere, si può anche innovare, ma un'innovazione di tale portata - che io capisco così, ma forse mi sbaglio, e chiederei di essere illuminato - merita un supplemento di spiegazioni, perché forse in questo modo il clima di quest'Aula potrà migliorare. *(Applausi dai Gruppi GAL, Misto-SEL e Misto-ILC e dei senatori Di Maggio, Buemi e Castaldi)*.

CORSINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, mi porrò anch'io nella scia dei temi che ha sollevato il collega e amico Massimo Mucchetti, ma con qualche ampliamento della sua riflessione.

Se dovessi apporre un titolo alle cose che sto per dire, citerei «*Amicus Plato, sed magis amica veritas*».

La prima verità, che credo tutti possiamo condividere, riguarda il fatto che ieri noi tutti - me compreso evidentemente - abbiamo dato uno spettacolo miserando. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

LUCHERINI *(PD)*. No, noi no!

PRESIDENTE. Silenzio, per favore, non interrompete l'intervento.

CORSINI *(PD)*. Tutti abbiamo dato uno spettacolo miserando in quest'Aula, al punto tale che mi viene da pensare che hanno ragione quegli studiosi che riconducono il termine «politica» non a *polis*, la città, ma a *polemos*, la guerra, il conflitto. Ieri è emerso qui dentro un conflitto di tutti contro tutti.

Credo sia pure condivisibile il fatto che manca quello spirito vivificatore che potrà fare in modo che la riforma costituzionale possa essere sentita propria da parte di tutto il popolo italiano, com'è stato negli anni della Costituente. Senza questo spirito vivificatore la nuova Costituzione nascerà già morta, non susciterà passioni, non determinerà sequela, non promuoverà fedeltà e interiorizzazione.

Del resto, penso che il vero problema che abbiamo di fronte non sia la scrittura del testo. Ieri ho sentito un collega, che stimo ed al quale riconosco una notevole ed indubbia intelligenza, ridurre quasi il problema della stesura ad una questione di *drafting*. Credo che fra quaranta, cinquant'anni gli storici potranno persino ironizzare su questa battuta: penso che il problema sia la sostanza politica, e la sostanza politica, secondo me, riguarda due torti che ieri sono emersi.

Mi rivolgo innanzitutto ai colleghi ed amici del Gruppo Misto-SEL, ai quali voglio dire con assoluta franchezza che secondo me portano un torto, quello di una cocciuta e pervicace determinazione nel proseguire in un ostruzionismo che giudico sterile e improduttivo, non soltanto perché alimenta tensione e crea un clima di notevole difficoltà, ma perché a mio avviso non consente loro - e mi

assumo evidentemente la responsabilità di quel che dico - di raggiungere gli obiettivi e le finalità che legittimamente, appunto, perseguono.

C'è un secondo torto e mi dispiace doverlo dire: quello di chi - e mi rivolgo anche a lei, signor Presidente - utilizza il Regolamento o i Regolamenti come chiave di volta della soluzione del problema politico che abbiamo di fronte. Non ho condiviso - non sono un giurista, per cui sussurro con molto modestia quel che sto per dire - l'utilizzazione di una norma che viene applicata per analogia, ma non fino al punto di impiegarla nella sua completezza. In effetti, il riferimento all'articolo 85-*bis* del Regolamento della Camera è per molti versi, a mio avviso, ineludibile: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale». Del resto, il riferimento al presidente Mancino è, a mio avviso, improprio perché in quell'occasione non si trattava di una legge costituzionale.

Detto questo, signor Presidente, le esprimo tutta la mia personale solidarietà per le offese e per gli insulti che lei ha ricevuto. Lei è un uomo di legge e, in più di un'occasione, ho potuto constatare che lei non è il Presidente «designato» da parte del Partito Democratico, come inopportunamente le ha ricordato la presidente Serracchiani, con un'uscita che ho giudicato estremamente infelice. *(Applausi dei senatori Buemi, Simeoni e Carraro).*Lei è invece il Presidente di tutti noi: proprio per questo, credo che la sollecitazione esposta da parte del collega Mucchetti - per altro con il garbo che gli è proprio - meriti di essere presa in seria considerazione.

Dicevo della natura sostanzialmente politica del problema: ho sempre pensato che la politica sia la risorsa che consente una regolazione della complessità dei problemi della vita associata e, per quanto mi riguarda, la interpreto come uno strumento di mediazione, un'attitudine conciliativa, una disposizione compromissoria (uso questo termine, che sottolineo). Del resto, i Costituenti si trovarono di fronte alla sostanza politica di questo problema e trovarono la soluzione in un compromesso: non c'è storico né interprete della Costituzione che non sottolinei la natura di compromesso del testo che appunto ne è uscito. Compromesso viene da *cum* e *promittere*: in questo caso, non so se noi tutti disponiamo della lungimiranza del *promittere* e se quindi abbiamo uno sguardo lungo e siamo capaci di essere lungimiranti e antiveggenti; so però che ci compete la responsabilità del *cum*, ossia dell'insieme, di un'assunzione comune di responsabilità.

Allora, per concludere, ieri ho apprezzato la misura, la qualità e il tono dell'intervento del ministro Boschi, la quale, in sostanza, ha rimandato alla dialettica tra maggioranza e minoranza la soluzione della sostanza politica del problema che abbiamo di fronte. Certo, vi sono tantissimi corollari sui quali si disputa, ci si accalora e ci si confronta, ma tutti sappiamo che la sostanza della *quaestio* è l'elettività o meno del Senato.

Ora, visto che maggioranza e opposizione, nella persistenza di questi due torti, non riescono ad uscire dalla gabbia paralizzante dell'attuale situazione, mi permetto di rivolgere un appello al Governo, che, a mio parere, potrebbe assumersi la responsabilità di una proposta che porti ad un onorevole e nobile compromesso, come fu di fronte a questioni ben più drammatiche e dirimenti negli anni della Costituente: un compromesso, insomma.

Del resto, disponiamo dei materiali per un impossibile compromesso: non voglio dare un'indicazione di preferenza, potrei dire qual è quella mia personale, ma non è questo il problema, che invece è un altro. In passato, da singoli senatori - e penso al senatore Russo, per quel che riguarda il PD - da singoli Gruppi parlamentari - penso al Nuovo Centrodestra o, ancora, a parlamentari come il senatore Quagliariello - o da altri esponenti che non sono presenti in quest'Aula, ma seguono con interesse il problema, è stato evocato, ad esempio, il modello francese, che potrebbe costituire un onorevole compromesso.

Credo che il Governo non possa restare inerte ed impassibile o farsi parte partigiana in causa; il Governo non può diventare parte, ma deve partecipare: questa è una differenza fondamentale. Penso allora che il Governo, al quale intendo continuare a dare il mio sostegno e che credo abbia una missione straordinaria per l'Italia di oggi e per l'immediato domani, possa assumersi oggi l'onere di un supplemento d'anima e di un colpo d'ala e lavorare in vista di quest'onorevole compromesso, i cui temi

e il cui campo può responsabilmente scegliere. Sono fiducioso che il Governo abbia il coraggio di questa scelta. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Buemi, Di Maggio e Liuzzi)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei fare un discorso diverso da quello del senatore Corsini, e mi corre l'obbligo di farlo perché due giorni fa le ho fatto pubblicamente un attestato di stima in quest'Aula per la sua decisione coraggiosa, tenendo conto dei tempi, di accedere alla richiesta di voto segreto avanzata da chi non è d'accordo con queste riforme. Ora però, con molta franchezza, devo dirle che forse sarebbe stato meglio che lei in quell'occasione avesse risposto negativamente, perché ciò che abbiamo messo in piedi ora è un problema enorme, grande come una casa.

Francamente, dopo la vicenda di ieri, sebbene siano trascorse ventiquattr'ore, se prima ero attonito adesso sono quasi indignato, allibito, e non per la riforma. Sappiamo tutti infatti che la riforma - se vogliamo avere un momento di sincerità -non piace a nessuno, neanche dentro quest'Aula. Purtroppo i tempi ci portano ad essere più ipocriti di quello che dovremmo essere, ma basta che io partecipi ad una qualunque discussione dentro o fuori dal mio Gruppo per sentir dire da tutti che la riforma è una mezza schifezza. Ma lasciamo perdere, il problema adesso non è questo.

Il problema, come diceva il senatore Mucchetti, è un altro: è il precedente che abbiamo creato su come si può riformare la Costituzione. Abbiamo creato un precedente che, secondo me, è pericolosissimo. Quindi, abbiamo peggiorato la situazione, perché il tema su cui adesso dobbiamo riflettere è evitare che la ferita inferta ieri alle garanzie di questo Paese non diventi poi qualcosa di peggiore, creando condizioni per il futuro che nessuno riuscirà più a controllare. Non mi riferisco a un rischio di cesarismo, perché, francamente, quando sento parlare Renzi non mi sembra un Cesare, ma più che altro il "Cesaretto" della trattoria di via della Croce.

Il problema è chi potrebbe venire dopo. Abbiamo disegnato un quadro istituzionale per cui chiunque venga dopo, con una maggioranza di un certo tipo, può tranquillamente cambiare la Costituzione e non ogni trent'anni - come diceva il senatore Divina - ma ogni due o tre mesi e in una condizione in cui le minoranze non possono dire assolutamente nulla.

Allora fermiamoci un attimo e riflettiamo, perché il precedente a cui abbiamo dato vita ieri, tra sorrisini e un po' di stoltezza (quando si toccano determinati argomenti e certe prassi si dovrebbe stare attenti), è gravissimo. Cerchiamo di rimarginare quella ferita, altrimenti un domani, e questo lo dobbiamo ai nostri figli, chiunque può venire qui - e non sarà Renzi, ma qualcun altro perché le maggioranze non durano, specie in questo momento - e cambiare come vuole la Costituzione facendone carta straccia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, molto brevemente, credo che le preoccupazioni dei colleghi Corsini e Mucchetti siano in parte anche le nostre. Innanzitutto mi preme sottolineare con piacere che all'interno del Partito Democratico, per fortuna, non abbiamo un'omologazione di pensiero indotto. C'è ancora qualcuno che riesce a dire delle verità, ad esprimere liberamente il proprio pensiero, che condividiamo.

Tuttavia al collega Corsini, che ricerca la verità, voglio dire questo brevemente. Collega Corsini, credo che il momento del compromesso sia definitivamente tramontato in quest'Aula quando il Presidente del Consiglio - non il senatore Crosio, che è solo una pedina all'interno di questa scacchiera, ma il *premier* Renzi - ha affermato che le legittime rivendicazioni politiche espresse in quest'Aula ieri sono state fatte solo ed esclusivamente per interessi personali, per salvare la propria poltrona.

Credo allora che queste affermazioni, fatte non da me (perché nel fervore del dibattito all'interno dell'Aula potrebbero scappare anche frasi inopportune), ma dal Presidente del Consiglio, siano veramente squalificanti e anche mortificanti. Per cui, al collega Corsini che ricerca la verità dico che

ieri abbiamo avuto due certezze: la prima è che il Presidente del Consiglio continua ancora a raccontare delle bugie, non a noi ma al Paese; l'altra certezza, più drammatica, è l'incapacità di gestire quest'Assemblea da parte del suo vertice. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, anch'io vorrei innanzitutto portarle solidarietà, anche personale: mi è capitato per due anni e mezzo di presiedere la Camera come Vice Presidente e so quanto sia difficile, specialmente in momenti concitati e difficili come quelli che abbiamo vissuto ieri, presiedere un'Assemblea. Devo dire anche che non mi era mai accaduto di assistere - e di esperienza parlamentare ne ho, anche come Ministro per i rapporti con il Parlamento - a scontri tra parlamentari, non solo in Aula, come può succedere magari in un momento particolare, ma che sono continuati anche fuori, con gli assistenti parlamentari che sono dovuti intervenire fino alla porta di uscita per dividere i contendenti che si azzuffavano. Questo è il segno del nervosismo che è alle stelle e che, poiché siamo solo all'inizio di una vicenda che ci dovrà portare a discutere nelle prossime settimane, rischiamo veramente di dar luogo a fenomeni negativi mai accaduti prima nella storia del Parlamento.

Ieri all'uscita pioveva, il tempo era triste, ma sono stato ancora più triste quando, passando davanti alla sede del più grande quotidiano di Roma, ho letto le stesse frasi che ritrovo stamattina su tutti i giornali italiani e cioè che è in corso una battaglia per la nostra poltrona. Questo dice il «Corriere della sera», a otto colonne, questo scriveva ieri sera «Il Messaggero», questa è l'immagine che il Presidente del Consiglio sta dando del Parlamento e del Senato agli italiani, nel momento in cui alcuni senatori o Gruppi, come SEL o altri, che usano toni sopra le righe, secondo me, sbagliando, con passione civile stanno facendo una battaglia in cui credono.

Io ho votato ieri per l'elezione a suffragio diretto ed universale del Senato e voterò tutti gli emendamenti per dare il diritto agli italiani di scegliersi il Senato, anche se sarà ridimensionato, lo sappiamo tutti. Tutti i senatori che stanno facendo questa battaglia sanno che il Senato così com'è stato non sarà più; tutti in una maniera o nell'altra, hanno accettato di riscrivere la Costituzione adeguandola ad una situazione in cui si deve uscire dal bicameralismo perfetto. Però, nel momento in cui questo accade, non condivido che questa sia l'immagine che viene data dei singoli senatori. Parlo anche per me: io ho una mia biografia politica e sono disponibile a metterla a confronto con quella del Presidente del Consiglio per vedere chi ha più vissuto di pane e politica tra me e lui.

Credo allora che, nel momento in cui riprendiamo questo lavoro, compito del Presidente sia anche tutelare l'immagine del Senato e dei senatori; poi ognuno giudicherà il contenuto nel merito, come stamattina è stato fatto in alcuni accorati appelli. Il contenuto ci può dividere, ma non la buona fede di chi porta avanti questa battaglia e soprattutto la generosità di chi questa battaglia sta combattendo nell'interesse del Paese. *(Applausi del senatore Compagnone)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, volevo permettermi di insistere su due aspetti formali che, dal mio punto di vista, possono contribuire in modo rilevante a svelenire il clima e a dare una prospettiva più adeguata del nostro lavoro di revisione costituzionale.

Il primo aspetto sul quale mi permetto di intervenire riguarda ancora una volta, e l'ho già citato in precedenza, il ruolo del Governo. Per quel che mi riguarda e per quelle che sono le mie conoscenze, il contributo del Governo si è espresso con la presentazione del disegno di legge n. 1429, che si è peraltro affiancato ad altri 52 disegni di legge, facendone sintesi.

Dal momento in cui il testo è stato licenziato dalla Commissione affari costituzionali quel testo è, per ciò che mi riguarda, il testo Finocchiaro-Calderoli, cioè un testo parlamentarizzato, rispetto al quale credo sia inadeguato e fuorviante che manteniamo un rapporto quasi di contrapposizione con l'Esecutivo. E starei per dire che anche i colleghi senatori che fan parte del Governo darebbero, come forma che è sostanza e plasticamente, un maggior aiuto se, nel momento dei lavori di revisione del

testo costituzionale, sedessero tra i banchi dell'emiciclo e non ai banchi del Governo, perché diamo l'impressione all'Italia che la discussione di revisione costituzionale sia questione equiparabile ad un decreto-legge, o alla gestione di un disegno di legge ordinario e smarriamo completamente il senso del lavoro della revisione della Costituzione, che è lavoro di costruzione dell'unità della Nazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il secondo aspetto, mi permetta signor Presidente, riguarda il mitico canguro. Fermo restando che sono del parere che dovremmo cercare di contribuire, com'era nello spirito della proposta del senatore Chiti, ad avere una maggiore comunione che costruisca le tappe del percorso di revisione costituzionale, mi permetto di sottolineare che quanto avvenuto ieri contraddice anche lo spirito delle norme che sono state evocate per usare il canguro. Il canguro infatti è un animale che procede a saltelli e quindi, su 600 pagine di emendamenti cassati, è evidente che avrebbe dovuto soffermarsi, da quelli più lontani dallo spirito degli emendamenti da votare a quelli più vicini, e fare soste che comprendessero ipotesi mediane. Il mio invito quindi, senza in nulla voler alterare la libertà del Presidente dell'Assemblea, è a considerare quanto contenuto anche nello spirito delle norme evocate, perché l'utilizzo di questa procedura sia inquadrato nella giusta dimensione di qualcosa che aiuta la velocizzazione dei lavori e non venga visto come uno strumento a disposizione della maggioranza di turno per fare strame delle osservazioni delle opposizioni.

Dico tutto questo, signor Presidente, perché nella giornata che ci accingiamo a vivere, riconquistare lo spirito costituente con puntigliosità e con insistenza, senza mai cedere alla tentazione della violenza, è realmente l'unica *chance* che abbiamo per offrire uno spettacolo dignitoso al Paese.

PRESIDENTE. Colleghi, non essendovi altre richieste di intervento, sospendo la seduta per la convocazione della Giunta per il Regolamento, così com'è stato da più parti richiesto ieri, in maniera da affrontare in quella sede i problemi che anche stamattina sono stati sollevati. *(Applausi dei senatori Bonfrisco e Minzolini)*.

La Giunta per il Regolamento è convocata per le ore 10,30 e l'Assemblea prevedibilmente per le ore 11,30; dico prevedibilmente perché per quell'ora dovrebbero essere terminati i lavori della Giunta.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,11, è ripresa alle ore 11,56).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

La seduta è ripresa.

Colleghi, comunico che la Giunta per il Regolamento è ancora in corso.

Su indicazione del Presidente, al fine di evitare ulteriori *stop and go*, la seduta è ulteriormente sospesa fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,57, è ripresa alle ore 15,07).

Presidenza del presidente GRASSO

Giunta per il Regolamento, parere

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Do lettura del parere della Giunta per il Regolamento approvato nella riunione tenutasi questa mattina. *(Brusio)*. Vi chiedo un po' di attenzione.

«La Giunta per il Regolamento, in conformità dei precedenti e della prassi consolidata, a seguito della pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996, conferma che è facoltà della Presidenza, alla luce del combinato disposto degli articoli 100, comma 8, e 102, comma 4, del Regolamento, avvalersi della cosiddetta regola del canguro, anche per l'esame dei disegni di legge costituzionale».

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, proprio perché lei è uomo di legge, mi potrebbe dire quali sono la prassi e i precedenti consolidati? *(Commenti del Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I testi relativi sono stati distribuiti e sono già in possesso dei componenti della Giunta in cui, come lei sa, sono rappresentati tutti i Gruppi. Se ne ha bisogno le potremo fornire fotocopia di quei precedenti.

Comunque, perché sia chiaro, tali precedenti riguardano la legge costituzionale sulla *devolution* del 2002 e la legge costituzionale del 2004 di riforma della Parte II della Costituzione. Questi sono i precedenti in cui è stata applicata tale regola, nello specifico dal presidente Pera per una prassi consolidatasi con il precedente che risale al presidente Mancino con un parere della Giunta per il Regolamento che è collegato, per analogia, all'articolo 85 del Regolamento della Camera che indica il metodo, fa riferimento al metodo usato dalla Camera dei deputati.

Successivamente questo articolo è stato modificato dalla Camera, ma al riguardo non c'è nessuna norma nel Regolamento del Senato, ed è stato aggiunto un ulteriore articolo in cui è stata data ulteriore disciplina al modo con cui trattare gli emendamenti, anche con l'indicazione di una percentuale da parte dei vari Gruppi in relazione alla loro consistenza numerica. Infine, con norma della Camera, è stato stabilito che tale disciplina non si applica alla legge costituzionale, però non si ritrova uguale norma nel Regolamento del Senato.

Non so se sono stato esaustivo. *(Commenti)*.

DI MAGGIO *(PI)*. È stato chiarissimo, signor Presidente, solo che se viene applicato per analogia in un caso...

PRESIDENTE. Allora non sono stato chiaro. Io ho fatto riferimento al precedente da cui nasce la prassi della Camera e oggi il richiamo alla Camera non ha più nessun senso se non per quell'inizio con cui è stato identificato il metodo che era allora vigente, cioè l'articolo 85 prima della riforma, che è quel riferimento cui si è richiamata la precedente Giunta per il Regolamento.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, vorrei solo fare alcune brevi considerazioni di carattere giuridico, visto che la questione è andata avanti da ieri sera per un po' di tempo fino a questa mattina e poi fino ai lavori della Giunta per il Regolamento.

Ovviamente prendo atto del responso della Giunta per il Regolamento, di queste cinque o sei righe che in sintesi fanno sparire qualsiasi riferimento al Regolamento della Camera che era stato richiamato ieri, perché in questo responso della Giunta per il Regolamento del Senato di oggi non c'è più alcun riferimento alla prassi, alle norme citate per la Camera dei deputati, all'articolo 85 e alle limitazioni che facevano riferimento all'articolo 85-*bis*, comma 4. Questa è, dunque, certamente una novità rispetto alla data di ieri, della quale ovviamente prendo atto.

Allo stesso modo prendo atto dei riferimenti che sono stati fatti per confermare la facoltà della Presidenza del Senato di avvalersi della cosiddetta regola del canguro, facendo richiamo al combinato disposto degli articoli 100, comma 8, e 102, comma 4, del nostro Regolamento. Sono andato a rileggere l'articolo 100, comma 8, che fa riferimento alla inammissibilità di emendamenti di un certo tipo e credo che non siamo assolutamente in questa fattispecie, perché la inammissibilità degli emendamenti è già stata dichiarata nella fase iniziale di questi lavori d'Aula, pertanto siamo al di fuori del tempo e della fattispecie. Il secondo riferimento è quello all'articolo 102, comma 4, sempre del Regolamento del Senato, il quale stabilisce che il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Era questo un dato scontato che conoscevamo, ma che non c'entra assolutamente nulla con la questione di cui stavamo discutendo.

Sostanzialmente, quindi, si fa riferimento a due norme del Regolamento non contestate, che non aggiungono assolutamente nulla e che riguardano, giustamente, la facoltà del Presidente del Senato di

intervenire in determinate situazioni: quelle di inammissibilità nella fase preliminare, come diceva prima, o quella di regolamentare l'ordine delle votazioni. Rimane pertanto intatta la questione, anche se bisogna che tutti prendano atto di questa decisione della Giunta per il Regolamento.

A questo punto, però, mi pongo il problema da un punto di vista istituzionale e non tanto in relazione a questa nostra vicenda sulla riforma della Costituzione che ci tiene questi giorni in quest'Aula. Qui si tratta di ragionare di certezza del diritto, perché in questo modo e con questo responso vuol dire (il Senato ne può prendere atto, per carità) che la Presidenza del Senato in qualsiasi momento può fare quello che vuole, per cui in qualche caso può confermare, in qualche altro può innovare, così come peraltro è stato fatto nella prima giornata di valutazioni sul voto segreto, in cui a un certo momento si è detto che c'era il vincolo rispetto ai precedenti e questi sono stati rispettati, mentre in altri casi, ad esempio sulla competenza delle Camere ad intervenire su questa materia, ha stabilito che i precedenti possono essere innovati. Prendiamo quindi atto di questa decisione.

Segnalo pertanto, in quest'Aula, che ciò determina un rischio proprio per la certezza del diritto e non soltanto in questo momento, ma per la prospettiva futura, perché vuol dire che qualsiasi intervento e qualsiasi votazione sono sottoposti ad una valutazione incerta, nebulosa e determinata da criteri che esulano da quelli giuridici.

Mi limito a dire questo e prendo atto ovviamente del responso. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. Senatore Casson, guardi che i criteri sono affidati, dall'articolo 102, comma 4, del Regolamento, alla facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni qualora lo reputi opportuno nell'economia delle votazioni stesse. La finalità dell'economia delle votazioni obbedisce a un dato politico che viene fuori dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, in cui si è concordata la previsione secondo la quale i lavori devono essere contingentati e concludersi entro l'8 agosto.

Il Presidente, quindi, si trova ad attuare un'opera di armonizzazione e coordinamento, ai fini del contingentamento, e non può che usare tutti gli strumenti che a tal fine gli dà il Regolamento, tra cui questa facoltà, che - le assicuro - non è adottata in maniera scriteriata, ma può essere controllata e controllabile e sarà impiegata con il buonsenso di fare in modo che non vengano votati in maniera seriale e ripetitiva - e, quindi, all'infinito - emendamenti che variano soltanto per una frazione di numero.

Allora, il mio intervento è solamente finalizzato a risolvere questo inconveniente, che non è stato certo provocato dalla Presidenza. Bisogna riuscire a contemperare il numero degli emendamenti che sono ripetitivi, che sono seriali, che sono tali da poter attuare con un voto la reiezione o l'accoglimento di tutta una serie di emendamenti. Quindi, la necessità di contemperare ed equilibrare la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, di stabilire dei tempi per arrivare ad un risultato - ripeto, si tratta di una decisione politica - e i poteri del Presidente per far sì che questo risultato venga raggiunto, unitamente al fatto che nemmeno uno di questi emendamenti è stato ritirato, se non dopo ore e ore di discussione in Aula sullo stesso emendamento.

Questo perché sia chiaro che non è che siamo - come ha detto lei, senatore Casson - fuori da qualsiasi certezza giuridica: c'è la certezza giuridica di arrivare a un risultato, arrivarci con il buonsenso e la collaborazione di tutti, per evitare che il clima di quest'Aula possa generare anche all'esterno un'immagine poco commendevole.

Questo è l'intento della Presidenza e le assicuro e assicuro a tutti che questa facoltà sarà esercitata con il buonsenso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, con la calma che si impone ad una giornata che auspichiamo parta in modo diverso da come sono partite le altre, ci consenta di formularle qualche piccola osservazione: si possono sospendere i lavori d'Aula per la convocazione della Giunta del Regolamento, secondo le nostre regole (che non sono ancora mutate), se qualcuno incidentalmente lo chiede e la

questione merita un approfondimento.

Nasce un problema di pesi. Ieri, quantomeno, sette colleghi, sette senatori, si sono alzati chiedendo al Presidente di convocare la Giunta per il Regolamento. Sette richieste incidentali che sono cadute nel nulla. Oggi, però, è stato il presidente Zanda a formulare tale richiesta.

ZANDA *(PD)*. Non è vero!

PRESIDENTE. Senatore Divina, lei parte da presupposti inesatti. È stato per primo il presidente Mucchetti a formulare tale richiesta, e poi tutti gli altri interventi sono stati in questo senso.

Mi scuso per averla interrotta, ma era per un'esigenza di precisione. La invito a proseguire il suo intervento.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non parlerò più mentre lei dà risposte o interviene perché noi sappiamo quale sarà, da quel momento, il meccanismo automatico di quest'Aula. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Vedo che il senatore Santangelo le sta rivolgendo dei suggerimenti. Ebbene, non credevo che lei avesse bisogno di alcun tipo di suggerimenti. *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Santangelo fa il gesto del pollice verso)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Io non ho bisogno di suggerimenti, signor Presidente, e neanche di interferenze, se non servono.

Noi pensiamo, pertanto, che se la questione esiste, sollevata formalmente dal collega Mucchetti (ma, come noi sappiamo, in altra maniera, da qualche altro collega, che a questo punto non cito perché potrebbe immediatamente confutarmi), viene immediatamente da chiedersi se il peso, il valore e i diritti di ogni senatore in quest'Aula siano identici e uguali o se non vi sia qualche senatore più uguale degli altri.

Ci troviamo in una *impasse*, per cui lei, signor Presidente, ritiene di dover sentire i membri della Giunta per il Regolamento e fare appello a tutte le norme mutuabili e applicabili per analogia a quest'Aula. E le uniche norme, a questo punto, che si possono prendere a riferimento possono essere dedotte soltanto dal Regolamento dell'altra Camera parlamentare.

Bene. Il famoso canguro, inventato, ideato, partorito al Senato non è che un istituto previsto, non regolamentato dal Senato, ma molto ben disciplinato dalla Camera dove, in caso di ripetitività e di piccole modifiche, soprattutto di carattere numerico, il Regolamento stabilisce che si prendono l'emendamento più lontano, il più vicino e una serie di intermedi, semplificando il panorama ma lasciando l'opportunità alle Camere di esprimersi quantomeno per blocchi. Questo, però, non è stato applicato.

Inoltre, la Camera, forse perché nel tempo ha avuto più motivazioni e più casi incidentali, ha stabilito anche che certe regole, come questa, non si possano applicare alle norme di riforma costituzionale. Al punto che la Camera ha dovuto inserire nel proprio Regolamento, dopo l'articolo 85, l'articolo 85-*bis* che prevede che gli emendamenti si possono spacchettare e votare per blocchi, ma che non si possono fare queste operazioni sulle leggi di riforma costituzionale.

A noi sembra che la Giunta per il Regolamento del Senato questa mattina si sia fermata al vecchio articolo 85 mutuando quello che non c'è più, neanche alla Camera. Noi facciamo riferimento ad una normativa che la Camera ha già superato, perché ha già previsto, aggiungendo l'articolo 85-*bis*, che quell'articolo non si utilizzi più.

Facciamo un altro ragionamento. È appena intervenuto un collega magistrato, il collega Casson, che con la sua visione di uomo di diritto ha notato, più o meno come sto notando io, magari in modo barbaro, le stesse incongruenze.

Di più, mi rifaccio ad un altro magistrato che ha parlato ieri in quest'Aula. Mi riferisco al collega Nitto Palma, il quale ha dichiarato che il Presidente non può permettersi di scaricare sull'Aula sue decisioni che determinano i diritti delle minoranze e delle opposizioni. Rimettere all'Aula una decisione che riconosce o comprime i diritti dell'opposizione e far decidere su questo il contrappositore, cioè la propria maggioranza, è un modo per vanificare e disconoscere che esistono anche i diritti delle

opposizioni. Possiamo capire che il momento contingente può spingere a forzare la mano e a premere su operazioni che snelliscano i lavori, perché più ci si avvicina a ferragosto e più probabilmente prude il dover rimanere a discutere di cose che magari ad una parte di quest'Aula interessano relativamente poco, se non per smaltirle in modo veloce. Occorre però considerare che tutto quello che si fa non è una cosa che poi si mette in frigo o che si butta nell'immondizia. Tutto ciò che facciamo rimane, si affastella, si accatasta, nulla va dimenticato, ogni precedente farà storia per il futuro.

Stiamo veramente mettendo delle brutte, bruttissime basi per chi verrà domani, per chi verrà dopo, perché troverà degli enormi pasticci, e magari interverrà con la stessa disinvoltura che voi adoperate oggi, per cui si può modificare, saltare o, soprattutto, leggere in modo partigiano ciò che è scritto in italiano corretto così come si è fatto ieri sullo spacchettamento: ciò che non ha più una sua logica è una norma con un suo significato non può essere spacchettato, ma ciò è stato fatto ugualmente. Probabilmente, sulla base di questo precedente, potrebbe vivere il famoso detto del cancelliere tedesco Adenauer, che, guardando sempre al futuro e dando poca importanza alle parole dette il giorno prima, diceva: «Cosa volete che mi importi delle sciocchezze che ho detto l'altro ieri?». Però è poco serio, per un Parlamento, operare così! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, cercherò di semplificare, perché non sono questioni nelle quali sono esperto. Tuttavia, se quello espresso oggi dalla Giunta per il Regolamento è un parere che va a cancellare, come lei ha sostenuto poco fa, il metodo che era stato precedentemente stabilito dall'articolo 85 e dall'articolo 85-*bis* del Regolamento della Camera, io mi atterrei allora a quello che dice questo parere. Oggi la Giunta per il Regolamento, in conformità con i precedenti e la prassi consolidata, a seguito della pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996, conferma che è facoltà della Presidenza avvalersi della cosiddetta regola del canguro anche per l'esame dei disegni di legge costituzionali.

Rispetto a quanto ho sentito prima, ritengo vi sia un vizio nell'affermare, anzitutto, che la certezza del diritto la si possa ritrovare nelle decisioni politiche. Mi pare un'assurdità sostenere ciò, ma considero assolutamente assurdo quello che è l'esito del parere della Giunta. Come fa la Giunta per il Regolamento a confermare una facoltà della Presidenza che prima non vi era? Prima dell'espressione di questo parere, in cui si conferma la facoltà della Presidenza di avvalersi della regola del canguro anche per l'esame dei disegni di legge costituzionali, si dà ovviamente ad intendere, in maniera circostanziata, che tale facoltà non vi fosse. Allora, come ha potuto ieri la Presidenza avvalersi di una facoltà che non le era concessa? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È così? A me sembra di sì, in ragione del dispositivo del parere della Giunta e della conseguenza logica, non della lingua italiana, ma del succedersi dei pronunciamenti. Inoltre, per quanto la Presidenza oggi lo voglia cancellare (mi richiamo a quando si faceva riferimento all'articolo 85-*bis* del Regolamento della Camera, come ricordava il collega Crimi, per cui: va bene, cancelliamo questo riferimento; questo può anche passare) mi appello al fatto che quello che è accaduto ieri, ovvero tutte le votazioni fatte e a tutti gli emendamenti cangurati, sono evidentemente da annullare, alla luce del parere espresso oggi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiedo quindi: quale è la procedura rispetto a quanto è accaduto ieri dal momento in cui lei ha posto la regola del canguro, che ovviamente non è stata posta nella maniera in cui era prevista dall'articolo 85-*bis* del Regolamento della Camera, che oggi però mi si dice non avere alcun valore, se non come riferimento?

Lasciando perdere quel passaggio che era, secondo me, già fuori dalla logica e, quindi, impossibile da applicare e che portava all'annullamento di tutto quello che è venuto dopo, ribadisco che il mio Gruppo ritiene ora che, alla luce di questo parere, quello che la Presidenza ha fatto in ordine agli emendamenti ieri non sia legittimo e vada annullato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Chiedo quindi, formalmente, che tutto quello che è successo ieri sera, dopo l'applicazione della regola, venga cancellato e si riparta dal punto esattamente precedente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per il contributo, ma se l'italiano ancora può essere utile, "conferma" significa che si fa riferimento a qualcosa che già esiste. Poi, ognuno può interpretarlo come vuole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PETROCELLI *(M5S)*. È proprio quello che ho detto.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, premetto che intervengo a titolo personale e anche con una certa difficoltà. Credo però che, quando c'è questa difficoltà evidente, sia proprio il momento in cui bisogna intervenire; in particolare quando manca il consenso dei più, sento l'obbligo di dire quello che penso, anche se ritengo che il mio punto di vista sia minoritario.

In uno Stato di diritto le norme devono dare certezza e non possono essere interpretate in funzione della convenienza della fase o degli obiettivi che si vogliono perseguire. Le norme devono regolamentare il metodo, in particolare le norme che riguardano un'Assemblea come la nostra.

Allora, di fronte a questo spettacolo che tutti ci riguarda, nessuno escluso, a partire da lei, signor Presidente, non può stupire che il cittadino italiano, di fronte alla durezza della legge, trovi le sue soluzioni. Perché è questo che oggi stiamo facendo.

Rispetto alla durezza della regola la interpretiamo, la inventiamo e la pieghiamo secondo gli obiettivi della fase che stiamo vivendo. *(Applausi del senatore Candiani)*. Com'è possibile allora che noi chiediamo agli italiani di rispettare le leggi che noi da questo Parlamento variamo? *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Com'è possibile governare questo Paese quando noi che siamo gli artefici delle regole le utilizziamo a seconda della convenienza? *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*. Se ci sono nodi politici da risolvere - e ce ne sono - questi non possono essere risolti forzando le regole. Lo dico per chi la pensa come me e per chi non la pensa come me.

La regola deve essere il metodo. Il merito lo definiamo in un rapporto, che è anche di forza ma fondato sui numeri della democrazia e non sulla forzatura delle regole. Io ho fatto una battaglia in solitaria in un'altra fase in cui la regola è stata nuovamente piegata; mi riferisco alla vicenda che riguarda l'ex collega Silvio Berlusconi. Di fronte a una regola che abbiamo sempre applicato in modo che per le questioni di carattere personale valesse il voto segreto, noi abbiamo accettato il voto palese. Oggi siamo in una fase analoga. Signor Presidente, allora mi interrogo: possiamo andare avanti ancora così? *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

*ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare ai colleghi che i giuristi si dividono in due categorie: quelli che considerano il diritto uno strumento per far funzionare bene le istituzioni, la società in generale, e quelli che, invece, lo considerano, o lo usano, come strumento per impedire che le cose funzionino. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Nel nostro ordinamento esiste un canone ermeneutico fondamentale che depone a favore della prima categoria di giuristi. Esso dice che ogni atto giuridico deve essere interpretato e applicato in considerazione della sua funzione.

La funzione del Regolamento di un ramo del Parlamento è innanzitutto quella di consentire il confronto più ampio possibile tra le opinioni diverse; inoltre quella di consentire che la minoranza possa talvolta drammatizzare questo confronto, costringendo la maggioranza a pause di riflessione, a raddoppi di attenzione, sulle questioni più critiche; ma anche la funzione essenziale di consentire che alla fine si arrivi a una decisione, almeno a maggioranza: non necessariamente all'unanimità. Mi chiedo come i colleghi che hanno criticato l'interpretazione e l'applicazione che la Presidenza ha dato del nostro Regolamento possano non rendersi conto che, se la loro tesi fosse fondata, qualsiasi senatore avrebbe la possibilità di bloccare in qualsiasi momento ogni decisione del Senato, presentando un numero illimitato di emendamenti. È evidente che il Regolamento, se deve poter svolgere anche la sua terza funzione, deve essere interpretato e applicato in modo da consentire di superare questo ostacolo, sia pur lasciando tutto lo spazio dovuto al confronto e alla discussione.

Mi sembra che tutto si possa dire di questi nostri giorni di discussione tranne che sia stato impedito alla minoranza di esprimere le sue opinioni, salvo il fatto - se mi è consentita una critica al modo in cui si è svolto questo dibattito - che si è dato troppo spazio alla discussione sulle regole e troppo poco alla discussione sul merito dei problemi; ma questo non dipende certo dalla Presidenza o dagli intendimenti della maggioranza.

Ricordo ai colleghi del Movimento Cinque Stelle che l'origine del loro stesso movimento, la parte migliore della loro ispirazione, è stata la protesta contro l'inconcludenza della politica italiana e delle sue istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Giarrusso)*. A me sembra che voi in questo momento stiate diventando il fattore principale di una grave crisi di inconcludenza di questo ramo del Parlamento, in uno dei passaggi più rilevanti della legislatura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Vi invito allora a riflettere sul fatto che la vostra funzione può e deve essere quella di rallentare il dibattito. Se, però, come vi state proponendo, l'obiettivo è di paralizzare il Parlamento, allora attenti, perché la paralisi è la peggiore delle soluzioni possibili. *(Applausi dal GruppoSCpI)*.

PRESIDENTE. Colleghi, una volta tanto intervengo io sull'ordine dei lavori. Ricordo che siamo qua per votare gli emendamenti. Sulla lettura della decisione della Giunta per il Regolamento sto consentendo di intervenire ad un rappresentante per Gruppo. Dopo tali interventi, continueremo i nostri lavori secondo l'ordine del giorno che è stato indicato.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

CARDINALI *(PD)*. Ha già parlato!

ESPOSITO Stefano *(PD)*. È già intervenuto! *(Il senatore Romano fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, ha chiesto di intervenire il capogruppo Romano. Ho detto che è previsto un solo intervento per Gruppo. Lei avrà occasione, come accaduto in passato, di intervenire e dire la sua. Ci sono tanti altri momenti procedurali ed abbiamo ancora tanti emendamenti da esaminare.

Ha facoltà di parlare il senatore Romano.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, onorevole colleghi, dopo la riunione della Giunta per il Regolamento che si è tenuta questa mattina, credo sia sortita una decisione che è di conforto e di incoraggiamento alla conduzione tenuta ieri da parte del Presidente del Senato. Questo è confortato non da una valutazione soggettiva, ma attraverso un approfondimento rigoroso dei Regolamenti che in questo caso, in ambito del Senato, fanno capo ai già succitati articoli 100, comma 8, e 102, comma 4, del Regolamento stesso.

Credo che questo sia di ulteriore conforto non solo a procedere secondo quella guida lineare e corretta che lei ha tenuto fino ad ora e della quale io la ringrazio a nome del Gruppo Per l'Italia, ma credo sia anche un monito per tutti quanti noi di concentrarci a proseguire lungo questo lavoro estremamente ricco e problematico, in quanto parliamo di una riforma costituzionale.

Mi si dia anche la possibilità, signor Presidente, di rivolgerle, a nome del Gruppo Per l'Italia, la nostra convinta solidarietà e vicinanza in ragione delle continue, ingiustificate, volgari ed immeritate offese, delle quali lei ieri è stato oggetto.

Grazie, signor Presidente, e buon lavoro a tutti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

COMPAGNONE *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, non essendo un costituzionalista o persona esperta in queste cose, dirò ciò penso con molta semplicità, partendo da quello che, a mio avviso, è il vero problema che oggi stiamo cercando di affrontare. Tale problema è stato posto stamattina. Tutto parte, infatti, da un dibattito svoltosi stamattina su un intervento giudizioso dei senatori Mucchetti e Corsini, che ringrazio e a cui esprimo la mia stima per quanto hanno detto, introducendo un elemento di buon senso - il buon senso che lei citava, signor Presidente - e di equilibrio alla luce di quanto avvenuto ieri e di quanto rischia di avvenire anche stasera e nei giorni prossimi.

Vediamo allora di ricondurre tutto al vero problema, che non è - a mio parere - la questione dell'interpretazione della norma. Il problema è che si sta cercando di risolvere con una norma, con la tecnica, un problema di natura sostanzialmente politica. Se non abbiamo il coraggio di affrontare questo e di dircelo in faccia con chiarezza, faremo come al solito la figura di un'Italia poco seria - perdonatemi, non voglio offendere nessuno - e finiamo sulle pagine dei giornali a parlare di canguri e tecnicismi più o meno ridicoli, perdendo di vista il vero problema che - se permettete - ad un neofita come me salta subito all'occhio.

Il problema è politico e allora è la politica a doverlo risolvere. Hanno ragione i senatori Mucchetti, Corsini e tutti coloro che sono oggi intervenuti in tal senso. La stessa cosa ci ha ricordato il senatore Mauro questa mattina.

Cosa sta succedendo? Qual è il problema? Stiamo affrontando il nodo della riforma costituzionale. Quasi tutti i senatori hanno voglia - io per primo - di riscrivere le norme della Costituzione. Avevamo l'entusiasmo di poter riscrivere la Costituzione e questo rappresentava un compito straordinario per chi arrivava a fare il senatore. Questo vorremmo fare, ma in modo sereno, attraverso un dibattito equilibrato, all'interno del quale ognuno dice ciò che pensa e vota in base a quello che pensa.

Il Governo ha posto una base di ragionamento, ma l'ha fatto sui criteri dell'efficienza e della riduzione della spesa. Credo che tutti, al riguardo, siamo d'accordo. Ma poi i problemi posti dal Governo sono quelli della rappresentatività e soprattutto della governabilità. Credo che siamo tutti d'accordo a che la nuova riforma costituzionale dia al Governo lo strumento per dare governabilità al Paese. Sfido chiunque a dimostrare che non è così.

Ma a questo punto dove nasce il problema politico? Dove è il nodo politico? Per quale motivo, ieri, c'è stato un aspro confronto, uno scontro che certamente non ci ha fatto fare una bella figura e del quale siamo tutti mortificati? Qual è? È molto semplice.

Il primo errore: il Governo avrebbe dovuto semplicemente impostare i parametri, le regole, ciò che si voleva ottenere. Non può intestardirsi a scrivere la riforma costituzionale pretendendo che ci si divida tra maggioranza ed opposizione. Questo è l'errore commesso questa mattina dal Ministro quando ha voluto differenziare maggioranza ed opposizione. Su questo argomento non ci devono essere maggioranza ed opposizione. Su questo argomento ci devono essere senatori che, animati da buon senso, riscrivono le norme della Costituzione, per garantire efficienza, governabilità ed anche rappresentatività. Ecco dove sta il nodo. Ecco dove sta il problema, dove sta l'errore. Il Governo avrebbe dovuto porre questi indirizzi e poi lasciare a quest'Assemblea la possibilità di compiere il proprio dovere, il proprio lavoro. Avrebbe dovuto consentire ai senatori di lavorare insieme per tirare fuori le regole della nuova Costituzione, non dividendoli su maggioranza ed opposizione. Stiamo scrivendo le regole che tengono insieme un popolo, una Nazione. Lo dovevano fare secondo coscienza e buon senso e non solo secondo le regole della legge.

Lei, Presidente, è uomo di legge, mentre io appartengo al mondo della medicina in quanto chirurgo. Sa che cosa mi ha aiutato in trent'anni ad aiutare la gente? Il buon senso. Nelle decisioni di noi medici è la regola più grande, è la legge più importante e giudiziosa.

Al contrario, ci ritroviamo di fronte ad un Governo che non solo pone i *Diktat* di come fare la riforma costituzionale, ma addirittura mette in moto tutta una serie di azioni di denigrazione pubblica delle istituzioni stesse.

Guardi, signor Presidente, qua dentro ci sono tante persone per bene, ognuno di noi ha una sua storia fatta anche di dignità, di lavoro, di serietà, di onestà e non è possibile che il Presidente del Consiglio, che è colui che rappresenta le istituzioni, possa uscirsene dicendo che qui siamo un pugno di poveracci attaccati alle poltrone. Questa cosa mi offende enormemente ed offende me come offende tutti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Ferrara Mario).* Ecco dov'è il problema. Non è possibile ogni giorno leggere i giornali ed avere questa visione distorta delle cose.

E poi la grande bugia: se noi diciamo che vogliamo snellire le istituzioni, se diciamo che vogliamo ridurre la spesa, ma noi cosa abbiamo detto in quest'Aula? Abbiamo detto che siamo d'accordo sulla

riduzione del numero dei senatori portandolo a 100 senatori, ma di ridurre anche il numero dei deputati. Questo abbiamo detto e lo abbiamo detto tutti. Non risponde a verità quindi dire che i senatori tengono alla loro poltrona, non è così, è una bugia e nessuno lo dice. Questo fa arrabbiare i senatori, questo crea lo scontro, questo fa inimicare le persone, questo fa litigare. Sono queste storture, queste bugie.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

COMPAGNONE *(GAL)*. Ho quasi terminato. L'unico modo per tiracene fuori è la politica, la buona politica, quella che fa ragionare le persone e le fa stare insieme. Se abbiamo individuato questi criteri, ragioniamo fuori dagli steccati. Questo un buon Governo avrebbe dovuto fare e questo spero ancora che abbia la capacità di fare, venendo qui e rivolgendosi ai senatori, perché l'intelligenza, caro Presidente, si misura nella capacità che si ha anche di tornare indietro, anche di fermarsi, anche di dire di aver sbagliato: è un atto di umiltà. Va bene anche dire: «Io pretendo che voi facciate la riforma costituzionale entro una settimana e pretendo che venga fatta secondo questi criteri di risparmio, di efficienza e di governabilità». Noi ci stiamo a raccogliere questa sfida e lo facciamo ragionando al di là degli steccati di maggioranza e opposizione. Guardi, signor Presidente, io sono perché si riduca il numero dei parlamentari sia al Senato, sia alla Camera e sono perché si riduca la spesa e ci sia un Governo che possa governare, esattamente come Renzi, ma sa cosa penso? Penso che la cosa non mi possa venire imposta secondo le regole di questo Governo, con l'impossibilità di dare alla gente la facoltà di votare direttamente i propri rappresentanti. Ecco dove non ci comprendiamo.

Sono disposto ad accettare l'elezione indiretta. *(Applausi del senatore Ferrara Mario)*. Non sono disposto ad accettarla se me lo dice un Governo o me lo impone un partito o un segretario di partito, ma ad esempio se in quest'Aula la maggioranza dei senatori decide, secondo democrazia, uno per uno, la somma dei tanti, che è meglio che non ci sia un'elezione diretta ma indiretta.

PRESIDENTE. Concluda, è la seconda volta che glielo chiedo. L'intervento era per questioni procedurali, lei invece sta facendo un intervento a tutto campo.

COMPAGNONE *(GAL)*. Il grande problema, signor Presidente, è tutto là e dobbiamo avere il coraggio di affrontarlo.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Basta!

COMPAGNONE *(GAL)*. Questo Governo deve avere il coraggio di venire a qui a dirci di votare secondo coscienza e non secondo maggioranza e opposizione, e allora noi faremmo una riforma costituzionale in una settimana, perché non abbiamo paura di lavorare, non ce lo deve insegnare il signor Renzi. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

È l'ultimo intervento su questo tema.

GIARRUSSO *(M5S)*. Noi non possiamo parlare!

PRESIDENTE. Uno per Gruppo, ho detto.

GIARRUSSO *(M5S)*. La decisione della Giunta riguarda tutti i senatori, non solo i Gruppi!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, non ha titolo a parlare.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Maleducato, che sei al mercato?

PRESIDENTE. Senatore Esposito, la prego.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Ichino, quello in cui distingueva tra i giuristi che vedono il diritto come uno strumento per fare e quelli che vedono il diritto come uno strumento per non fare.

Io non sono un giurista, sono uno di quei cittadini la cui ignoranza della legge non è scusata.

Da questa posizione, vedo nel diritto la definizione di un percorso per «fare», seguendo una strada. Dalla decisione della Giunta per il Regolamento, signor Presidente, rilevo che le è stato dato un potere molto grande e, insieme ad esso, una responsabilità altrettanto grande. L'ho chiesto in più occasioni e

conto molto sulla sua funzione di garante delle regole e - visto che esse garantiscono fondamentalmente le minoranze - di garante delle minoranze in quest'Aula. Le minoranze non possono essere garantite dalla maggioranza, perché ciò equivarrebbe ad una resa incondizionata.

Abbiamo anche detto che in quest'Aula, in questi due giorni, sono state fatte soprattutto discussioni sulle regole e non discussioni di merito. Rilevo con amarezza che quanto di discussione di merito è stato fatto, non ha trovato accoglimento. La sensazione è che le discussioni di merito vengano accolte con una certa sufficienza, con un pensiero e un «non detto» del tipo: «Ma ancora di questo parliamo? Non possiamo votare subito?» Dunque, ciò che chiedo a tutti è uno sforzo particolare di attenzione, una disponibilità all'ascolto di coloro che parlano, una volontà di comprensione delle ragioni dell'altro, che non sono compatibili col rispetto di un copione già scritto, che si deve soltanto eseguire. Quindi, chiedo ai colleghi della maggioranza, che fino ad ora si sono fatti portatori di una linea assolutamente monolitica, tranne qualche generosa eccezione, di ascoltare le ragioni dall'altro e di fare uno sforzo di generosità, non nei confronti della minoranza ? attenzione! ? ma nei confronti del nostro ruolo, perché chi è minoranza oggi potrà essere maggioranza domani e viceversa. Chiedo quindi di fare uno sforzo di generosità e di rispetto nei confronti del nostro ruolo e un'attenzione agli argomenti di merito, a cui spero si possa tornare quanto prima, e alla luce dei quali si possano effettuare votazioni, che non andrebbero fatte alla luce esclusivamente della disciplina di partito. Essa non può e non deve prevalere sull'attenzione, sulla cura, sul rispetto e sulla reverenza nei confronti della Costituzione, a cui lavoriamo, per modificarla, ma in conformità con il suo spirito. Se infatti provvediamo a modificare la Costituzione al di fuori dello spirito della stessa, stiamo facendo un pessimo lavoro: un pessimo lavoro, tecnicamente, e un pessimo servizio ai nostri concittadini. Per questo vi prego: ponete attenzione a quello che votiamo, non per disciplina di partito, ma perché ogni voto che daremo oggi...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Campanella: il tema è un altro.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Di ogni voto che daremo oggi, ciascuno di noi dovrà rispondere a se stesso, prima che agli altri.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se un rappresentante del Gruppo Misto ha già parlato, senatrice Petraglia.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Grazie, signor Presidente. Proverò ad essere breve e ad esporre il nostro pensiero a proposito di questa prima fase del dibattito.

Nel corso della discussione che si è svolta ieri abbiamo chiesto più volte di riunire la Giunta per il Regolamento, ma tale richiesta è rimasta perlopiù inascoltata. Forse, se ieri avessimo riunito la Giunta per il Regolamento, oggi racconteremmo un'altra giornata e un'altra discussione. Signor Presidente, abbiamo ascoltato e abbiamo letto ciò che ha detto alla ripresa della seduta, questa sera, e purtroppo non avevamo dubbi sull'esito che ci avrebbe presentato. Avremmo sperato in un esito diverso, d'altra parte dobbiamo prendere atto che nella Giunta per il Regolamento - lo dico soprattutto a chi ci ascolta - ci sono le stesse dinamiche politiche che stiamo affrontando in Aula. Quindi, speriamo in una discussione oggettiva facendoci forti delle norme e della certezza del diritto, ma capiamo che così non è stato.

Lei ci ha detto che la decisione è maturata facendo riferimento a illustri precedenti, alla discussione svolta sulla*devolution* nelle passate legislature e sulla revisione della Parte II della Costituzione, ma non ci ha detto che allora i casi in cui fu applicata la regola del canguro erano molto limitati. Poi ha fatto riferimento all'articolo 85, ricordando che il presidente Mancino richiamò l'articolo 85 del Regolamento della Camera che applicò nel corso dell'esame di un decreto?legge, ma ha tralasciato di ricordare che poi la Camera ha modificato quell'articolo introducendo l'articolo 85-*bis* con cui si stabiliva che per le leggi costituzionali non si applica la regola del canguro.

Ha fatto poi riferimento all'articolo 102, comma 4, del nostro Regolamento che non è esattamente appropriato alla discussione che stiamo facendo e ci chiediamo perché poi non lo abbia applicato fino in fondo.

Viene allora a tutti un dubbio. In realtà in questi giorni stiamo assistendo ad un'operazione gravissima: la modifica del Regolamento fuori dalla discussione che era stata avviata in questi mesi in seno alla Giunta per il Regolamento. Consideriamo questo un fatto gravissimo, perché siamo ancora convinti che le norme e il diritto non devono essere interpretati sulla base degli obiettivi da raggiungere, ma dovrebbero essere norme chiare da utilizzare proprio in situazioni complicate come queste, da utilizzare per chiarire e per tutelare tutti, maggioranza e opposizione.

Signor Presidente, con la nostra opposizione stiamo esercitando un diritto, non ci stiamo divertendo ad impedire la discussione perché qui, in questa Aula, da due giorni se c'è qualcuno che impedisce la discussione è esattamente la maggioranza, che ha deciso *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, LN-Aut e M5S)* di applicare un vero e proprio ostruzionismo! Come non avete ascoltato prima, continuate a non ascoltare. Nessuno di noi sta dicendo che non è disponibile a fare un vera e seria riforma costituzionale, ma stiamo chiedendo di essere ascoltati.

Voi avete deciso di fare una riforma costituzionale a colpi di maggioranza e tutto questo è una vergogna perché non stiamo cambiando un decreto?legge: stiamo cambiando la Costituzione, il disegno del Paese - perché ci piace avere pensieri di lungo respiro, non di corto respiro - da qui ai prossimi trenta anni. Questo non lo potete fare senza l'ampia condivisione delle forze politiche che sono qui, che magari hanno anche preso percentuali piccole nelle elezioni, ma qui ci sono, rappresentano i cittadini ed esercitano il diritto che le leggi e i Regolamenti del Senato consentono.

Concludo, perché ho promesso di essere breve, e mi chiedo: queste forzature che stiamo vivendo da due giorni e che fanno male alla politica, che fanno male al Paese, che non sono utili a nessuno, a cosa servono se non a svilire e a togliere dignità ad una istituzione come il Senato?

Non ci vorremmo iscrivere - non lo abbiamo mai fatto in questo anno - né al partito del «rottamiamoli tutti», né del «mandiamoli tutti a casa». Pensiamo, però, che da questa discussione debba elevarsi anche il livello morale del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuso il dibattito su questo punto. Abbiamo discusso più del Regolamento della Camera che del nostro, ma voglio precisare che se per i disegni di legge costituzionale la Camera ha quella norma, ne ha anche altre che riguardano il modo con cui gestire gli emendamenti anche riferiti ai disegni di legge costituzionali. Dico questo per precisione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, ha già parlato il senatore Divina per il Gruppo, quindi non le do la parola su questo tema. Come ho detto, il dibattito è chiuso.

Riprendiamo lo svolgimento dell'ordine del giorno: avrete modo di intervenire sul punto. Ha parlato il senatore Divina: ho detto che il dibattito è chiuso, ha preso la parola uno per Gruppo e per il suo, senatore Candiani, è intervenuto il senatore Divina. Senatore Candiani, per favore, non esasperiamo le cose. Io ho fatto parlare tutti. Ha esordito il senatore Divina su questo tema.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non dipende da lei.

PRESIDENTE. Abbiamo già parlato delle regole, quindi di cos'altro dobbiamo parlare? Passiamo all'ordine del giorno.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Lei mi da la parola e poi eventualmente me la toglie.

PRESIDENTE. No, mi dispiace, senatore: avrà la parola appena avrà la possibilità di intervenire. Questo dibattito ormai è chiuso.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 16,07)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1453, di cui, tanto per restare in tema, si

vota la prima parte, perché ci sarà un canguro, un canguro piccolo, un cangurino.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, l'emendamento è molto chiaro e pone la questione fondamentale, su cui non abbiamo mai avuto risposta, della riduzione dei parlamentari, della Camera e del Senato, che è la vera questione su cui quando parlate dei vent'anni ci siamo sempre confrontati.

Tuttavia, signor Presidente, quando mette in votazione la prima parte di un emendamento, vorrei cortesemente che ci facesse conoscere esattamente gli emendamenti che poi vengono preclusi, cosa che ieri non ha fatto, cangurando 600 pagine di emendamenti. *(Applausi della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. Votando la prima parte dell'emendamento 1.1453, fino alla parola: «seicentotrenta», sono preclusi la restante parte dell'emendamento e i successivi fino all'emendamento 1.1491. Questo è il voto a cui ci stiamo apprestando.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei dire due cose. Siccome stiamo ancora votando l'articolo 1, come è stato già detto con la presidente Fedeli, la votazione elettronica è già stata chiesta la prima volta, quindi si continua così. Ieri, infatti, aveva detto che era inutile chiederla, perché era stato già fatto. Quindi, si metta d'accordo.

PRESIDENTE. Chiariamo il punto. Siccome ad ogni seduta ci sono congedi diversi, è meglio richiedere la votazione elettronica per ogni seduta, quindi anche se siamo ancora all'esame dell'articolo 1. Dico questo per maggior precisione. Se poi qualcuno la vuole richiedere, lo faccia pure.

GAETTI *(M5S)*. Detto questo, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1453, sul numero dei parlamentari, perché lo ritengo molto importante. È paradossale che si voglia parlare di ridurre il numero dei senatori, anche perché si lavora poco e male.

Proprio oggi è apparso su una testata nazionale un lavoro fatto molto bene in cui si dice che il Governo Letta, rimasto in carica dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014, per un totale di 300 giorni, ovvero 9 mesi e 25 giorni, ha approvato 35 leggi, di cui 25 decreti-legge, 4 disegni di legge e 6 disegni di legge di ratifica. L'articolo continua parlando del Governo Monti.

Bisogna capire - questo lo aveva già detto e nessuno mi ha dato una risposta - che cosa intendiamo per produttività, perché se il nostro lavoro viene valutato per il numero delle leggi prodotte, allora è interessante: in un anno che sono qui ho visto già quattro decreti che parlavano dell'ILVA, non so quanti che parlavano dell'IMU e così via. Per cui credo che non sia la quantità delle leggi che dobbiamo tenere a mente, ma la qualità, perché intervenire quattro volte sul medesimo argomento credo che sia una follia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorrei che voi giudicaste un chirurgo che, finito l'intervento, si accorge di qualcosa che non va e opera lo stesso paziente quattro volte *(Applausi dal Gruppo M5S)*: certamente lo denuncereste per lesioni personali colpose e lo mandereste a casa. Non si capisce perché il chirurgo lo mandate a casa e chi propone questo tipo di decreti invece non venga mandato a casa.

Detto questo, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. C'è la richiesta che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico?

GAETTI *(M5S)*. Sì, Presidente.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, insisterei nel metodo - che avevamo già ipotizzato - di indire tutte le votazioni mediante procedimento elettronico, una volta avanzata una richiesta come è stato fatto per l'intero articolo.

PRESIDENTE. Il problema è che all'inizio di ogni seduta bisogna verificare il sostegno, lo facciamo in questa occasione, ci vuole un attimo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1453, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «seicentotrenta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1453 e gli emendamenti da 1.1454 a 1.1491.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1492.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento sia votato per parti separate, ponendo prima in votazione la parte fino alle parole «sono soppresse» e poi il periodo successivo, dal numero "2" al termine.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1492, avanzata dal senatore Martelli.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Rifacendomi a quello che diceva ieri il senatore Palma per quanto riguarda i criteri di separazione degli emendamenti, se lei si rimette ogni qualvolta all'Assemblea e l'opposizione chiede che l'emendamento venga suddiviso, è ovvio che si perderà sempre. È una facoltà decisionale che potrebbe anche essere rimessa a lei, Presidente, o no? Me lo dica lei, senatore Palma, visto che è più erudito e competente di me.

PRESIDENTE. Guardi, senatrice Bencini, non ci metta in conflitto. Già i magistrati sono spesso in conflitto, lasciamo stare gli ex magistrati. Decide il Regolamento, che è chiaro su questo punto.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei proporre, sempre sull'emendamento 1.1492, una diversa suddivisione della proposta ai fini della votazione per parti separate.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione per parti separate è già stata respinta, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Quindi non è possibile?

PRESIDENTE. No.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1492, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1493, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1493 e gli emendamenti da 1.1494 a 1.1498.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1499, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1500, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1501, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1503, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «seicentotrenta».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1503 e gli emendamenti da 1.1504 a 1.1541.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere una precisazione. Lei poco fa ha messo ai voti un emendamento ricordando il parere contrario di relatore e Governo. Le chiedo se si riferiva ad entrambi i relatori.

PRESIDENTE. Io ho citato i relatori e il Governo. Quando vi è una differenza di parere tra i due relatori, questa viene comunque ricordata.

Inoltre, come lei sa, i relatori hanno già dichiarato in anticipo in Aula su quali emendamenti vi è una differenza di parere. In ogni caso, la Presidenza la ribadirà.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1542, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1543, fino alle parole «è sostituita dalla seguente».

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Io non capisco come possiamo votare questo emendamento fino alle parole «è sostituita dalla seguente». Io capisco la situazione, ma vi è un limite a tutto.

In particolare, vorrei rivolgermi ai colleghi del Partito Democratico, ex DS: sempre che qualcuno ne sia rimasto, di democratico di sinistra. La ricordate la parola sinistra, che forse non esiste più? *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la prego di attenersi al motivo del suo intervento, affinché tutti

abbiano contezza di ciò che lei sta contestando.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, mi faccia almeno concludere l'intervento. Poi lei mi darà la sua risposta, io non ribatterò e così avremo concluso. La prego, dunque, di farmi concludere il discorso.

Voglio solo ricordare che il 28 novembre 2005 abbiamo sentito il senatore Bassanini ripetere in continuazione, intervenendo per i DS, che si stavano votando emendamenti senza portata normativa e che la prassi del canguro non era consentita.

Andatevele a riguardare le sedute di quella data. Ve le procuro io; domani vi do i fogliettini con tutti gli interventi in cui contestavate la maggioranza di Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Detto questo, signor Presidente, ne approfitto per avanzare un'altra richiesta. Vorrei sapere se i tempi - così mi è stato comunicato - impiegati per gli interventi sull'ordine dei lavori, per i richiami al Regolamento o per il dibattito sul canguro sono stati sottratti al Gruppo, perché, se così è, alla fine di questo tempo contingentato significa che nessun senatore potrà mai più chiedere neanche una virgola o un voto separato; non potrà più chiedere niente. Vorrei questo chiarimento.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno del chiarimento. Il suo Capogruppo è quello che gestisce i tempi per gli interventi del Gruppo.

GIARRUSSO *(M5S)*. Vogliamo una risposta!

PRESIDENTE. La risposta l'avete dalla lettura dell'articolo, perché anche chi ci ascolta a casa comprenda in cosa consiste questa cosa eccezionale. L'emendamento 1.1543 propone di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"». L'emendamento successivo propone di sostituire la parola "dodici" con la parola "cinque"; l'emendamento successivo con la parola "sei"; l'emendamento successivo con la parola "sette"; l'emendamento successivo con la parola "otto"; l'emendamento successivo con la parola "dieci". Cosa dobbiamo votare, tutti gli emendamenti? Sia chiaro questo per chi ci ascolta. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD, NCD e PI. Commenti dal Gruppo M5S)*.

Per favore, non esasperiamo, perché io non gradisco questo. Era solo per chiarire. *(Commenti del senatore Giarrusso)*. Senatore Giarrusso, si accomodi.

GIARRUSSO *(M5S)*. Non sono gli stessi, così come dieci anni di carcere non sono cinque! Si vergogni! Non sono tutti uguali! Vergogna!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1543, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è sostituita dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1543 e gli emendamenti da 1.1544 a 1.1548.

GIARRUSSO *(M5S)*. Vogliamo una risposta sui nostri tempi!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ho visto che lei ha voluto leggere attentamente le varie ipotesi concernenti il numero dei deputati eletti all'estero. Forse è bene che si vada a guardare la discussione che abbiamo fatto all'interno della Commissione affari costituzionali, dove - e viene portata come grande modifica - vi è stata una lunga discussione e penso anche una grande trattativa tra i Gruppi sul numero dei rappresentanti delle Regioni (due, tre o quattro). I numeri, signor Presidente, quando si tratta di dare delle lezioni, non sono una questione puramente aritmetica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sul numero dei deputati eletti all'estero c'è stata una lunghissima discussione, che anche in questo caso la invito ad andare a leggere. È evidente, signor Presidente, che sono state presentate modifiche diverse, come nel caso precedente del canguro. Quando lei pensa che sia uguale una Camera con 300

deputati, rispetto ad una con 450 o con 500, evidentemente non vuole comprendere - per questo contestiamo l'uso del canguro in questo modo - che ci sono ipotesi e molte, varie ed articolate discussioni sui vari punti. Visto che lei, in apertura di ogni seduta, dà lettura dei tantissimi disegni di legge che sono stati discussi - si fa per dire - insieme con questo, potrebbe avere l'accortezza di andare a vedere che in essi ci sono proposte che vanno da quelle del senatore Chiti, che mi pare proponga 315 deputati alla Camera, alla nostra, che ne propone 450.

Ognuna di queste ha la sua dignità e razionalità. Per cui la prego, signor Presidente, di non fare ironia anche sui numeri dei deputati eletti all'estero. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1549, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1550, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e all'emendamento 1.1551, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).(La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1552.

GIARRUSSO *(M5S)*. Presidente, guardi la senatrice Blundo che chiede di parlare! Le buone maniere!

PRESIDENTE. Questa è la voce del senatore Giarrusso. Eravamo in fase di votazione

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, volevo intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1549. Non fa niente: la faccio su questo emendamento.

Signor Presidente, si tratta di emendamenti con i quali si chiede di diminuire l'età di chi può essere eletto. Si propone gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età, quindi i maggiorenni, passando dai 25 anni ad un'età inferiore. Penso che tutti quanti vogliamo che i giovani siano più partecipi in Italia e abbiano voce in capitolo, dal momento che hanno una grande capacità, non solo intellettiva, ma creativa e quant'altro.

Signor Presidente, mi domando come mai abbiamo deciso di modificare solo alcuni articoli della Costituzione: infatti con un altro emendamento chiedevo di trattare l'articolo 50 della Costituzione, concedendo la possibilità anche ai giovani di fare *referendum* e proposte, ma è stato considerato inammissibile.

Si procede, quindi, con questa riforma della Costituzione che, oltre che al ricorso ai «canguri» (che potrebbero anche essere discutibili, soprattutto quello di ieri con 1.400 emendamenti saltati), addirittura indirizza le modifiche solo su alcuni articoli, essendosi rifiutato di considerare la possibilità di rivedere altri articoli della Costituzione.

Il mio voto sarà pertanto favorevole a questo emendamento e chiedo anche a voi di riflettere, visto che forse i giovani qui dentro farebbero meglio di noi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Mi spiace dovermi ripetere, ma ieri avevo chiesto la cortesia - era un modo di dire per essere il più possibile cortese nella richiesta - di chiedere se ci sono dichiarazioni di voto e, poi, eventualmente, dichiarazioni in dissenso, prima di dare inizio alla votazione. Mi sembra che effettivamente facciamo fatica a stare dietro ai voti.

Oltretutto, per me fa grossa differenza votare perché il futuro Senato o la Camera dei deputati, in questo caso specifico, sia composto da persone con almeno venticinque anni di età, piuttosto che diciotto o ventuno. Per esempio, non vedo razionalità nell'età dei ventuno, perché si tratta di una vecchia idea di maggiore età che non c'è più da decenni in Italia. Quella di diciotto è invece l'età in cui adesso si diventa maggiorenni e si è capaci di intendere e di volere *in toto*; si è responsabili delle

proprie azioni e si può diventare assolutamente sia deputati che senatori.

Stiamo quindi parlando di cose veramente importanti. Se non c'è neanche il tempo di alzare la mano e chiedere di intervenire in dichiarazione di voto, credo che effettivamente stiamo depauperando l'attività di tutti noi. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

PRESIDENTE. Ho la massima collaborazione anche dell'Ufficio di Presidenza nel segnalarmi tempestivamente qualsiasi segnale di intervento. Dopo di che, chiedo se si tratta di dichiarazione di voto, perché è chiaro cosa succede se continuiamo con gli interventi sull'ordine dei lavori.

Comunque accetto la sua richiesta di rallentamento, anche se i tempi si abbreviano.

Il senatore Di Maggio chiede di intervenire in dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. No, signor Presidente, non intervengo in dichiarazione di voto e neanche sull'ordine dei lavori, ma sulla regolarità dei lavori di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S.Commenti dal Gruppo PD)*.

Ho due vizi: usare la lingua per esprimere delle opinioni e ascoltare. Ascoltando la sua risposta a quanto le aveva chiesto il senatore Casson all'inizio di questa seduta, ho verificato che forse la sua posizione è diventata un po' sconveniente in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ho atteso di farmi dare il Resoconto stenografico, perché la sua risposta è quantomeno imbarazzante rispetto alla terzietà che dovrebbe avere in quest'Aula. Leggo la sua risposta (testuali parole sue): «Quindi, la necessità di contemperare ed equilibrare la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, di stabilire dei tempi per arrivare ad un risultato - ripeto, si tratta di una decisione politica - e i poteri del Presidente per far sì che questo risultato venga raggiunto». Ciò vuol dire che lei praticamente agevola le scelte politiche di questa maggioranza.

Io in questo momento mi chiedo se lei è in una posizione di terzietà. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. La sua esperienza parlamentare penso sia uguale alla mia, e io ho capito forse in ritardo che i Capigruppo esprimono la politica. Per cui, aver detto che la politica è espressa nella Conferenza dei Capigruppo non mi pare un'affermazione che incida sulla mia terzietà. Dopodiché, la ringrazio per aver messo ancora una volta in risalto quello che ho detto e in cui credo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, è riuscito finalmente a chiedere la parola sull'ordine dei lavori. La prego di attenersi al tema.

Ha facoltà di parlare.

GIARRUSSO *(M5S)*. Il tema è quello posto dal collega, la regolarità dei lavori e di queste votazioni. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non riesce a seguirli?

GIARRUSSO *(M5S)*. Sono molto preoccupato; lo siamo tutti noi del Movimento 5 Stelle e lo sono tanti di molti altri Gruppi, e anche fuori da quest'Aula. Siamo molto preoccupati perché quello che è scritto, con un giro di parole, nel Resoconto d'Aula, relativamente a quanto da lei dichiarato e che ha letto il collega, brutalmente si chiama «il fine giustifica i mezzi». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il fine sarebbe il risultato, il problema è il mezzo.

Signor Presidente, il mezzo è la nostra democrazia che non può essere calpestata per qualsiasi risultato, perché non appartiene alla maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Vorrei che arrivasse all'ordine dei lavori.

GIARRUSSO *(M5S)*. Sto intervenendo sull'ordine dei lavori relativamente a quanto attiene alla regolarità dello svolgimento delle votazioni. Noi abbiamo assistito a un fatto che molti hanno stigmatizzato, individuandolo: mi riferisco al fatto che l'andamento dei lavori e le prerogative della minoranza fossero rimessi al voto della maggioranza.

Signor Presidente, questo è un problema gravissimo al quale i nostri Padri costituenti hanno lavorato

per mesi nel 1946. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È quello che rende la nostra Costituzione all'avanguardia e bellissima, perché i nostri Costituenti del 1946 avevano presente il tracollo di ben due sistemi democratici costituzionali, quello tedesco di Weimar, crollato sotto il regime nazista, che era un sistema parlamentare, e quello albertino che aveva la Costituzione, anch'esso crollato sotto il regime fascista, che era parlamentare ed elettivo.

Allora si sono posti un problema: le Costituzioni non bastano. Hanno quindi posto un limite, signor Presidente, a quello che può fare una maggioranza in Parlamento, individuandolo in una serie di arbitri: uno di questi è la Corte costituzionale che è stata l'innovazione della nostra Costituzione. Non c'è però solo la Corte costituzionale, signor Presidente. C'è anche lei, come Presidente del Senato! Lei è un arbitro di questi limiti! *(Applausi dal Gruppo M5S).*Lei è un arbitro di quello che può o non può fare una maggioranza in questo Paese!

Allora, signor Presidente, io sono molto preoccupato perché vediamo, sempre più, ogni giorno, questi limiti calpestati per un solo terribile e orribile scopo; concentrare il potere esecutivo nelle mani di uno solo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Noi questo non ve lo permetteremo!

PRESIDENTE. Grazie per il contributo all'ordine dei lavori.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1553... Scusate, moviola, torniamo indietro.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1552, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1553, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1554, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1555.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Mi pare che il suo emendamento sia stato apprezzato.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, ho apprezzato molto che oltre al canguro ci sia anche il gambero, perché quando si va indietro è noto che c'è il gambero.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, scusi se la interrompo. Siccome non vorrei che il canguro che è sul banco del senatore Buccarella diventasse senatore, prego gli assistenti di fare in modo che si tolga quel canguro dal tavolo. *(Il senatore Buccarella agita un peluche a forma di canguro. Proteste del senatore Santangelo)*. Prego i senatori Questori di farlo togliere. I pupazzi non sono ammessi in Aula.

Tra poco troveremo anche il gambero in Aula.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, ho già detto che non condivido l'impianto di questa riforma. Per una ragione un po' provocatoria ho quindi presentato l'emendamento 1.1555. Il Senato ha le funzioni che gli vengono date dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, ma ricordo che in nessuna altra Nazione esiste la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città che hanno poteri per certi versi minori, ma, come vedremo in seguito, per altri versi maggiori, di questo Senato (e non mi pare che questa riforma se ne occupi, non avendo quegli organismi rilievo costituzionale immediato). Siccome il Governo ci porta come presupposto fondamentale la riduzione dei costi, nella vita si può essere un po' più coerenti: è meglio che il Senato si toglie proprio e non ci sarebbero

nemmeno i problemi che altrimenti avremmo.

Se le funzioni, a questo punto, possono essere soltanto così poche e per certi versi, nei casi di richiamo del provvedimento, possono addirittura comportare per l'attività legislativa un percorso meno veloce, più lento, che di questi tempi - come è noto - non va molto bene, allora vorrei dare un contributo alla velocità. Se si toglie il Senato, è chiaro che tutto è più veloce. C'è un Paese, per esempio, Israele che ha una sola Camera. Esistono esempi di monocameralismo come il Parlamento israeliano, così come altri esempi e naturalmente possono essere vari i modelli di Camere a cui ispirarsi.

Tuttavia, signor Presidente, siccome il dibattito ha assunto i toni che tutti conosciamo, forse - per quel che mi riguarda - nemmeno i termini paradossali diventano più utili, e di paradossi ne ho visti molti in questi giorni in Aula. Allora, a questo punto, avendo esplicitato il senso di questo emendamento, preferirei procedere al suo ritiro.

Procederò al ritiro per evitare che su di esso si svolgano ragionamenti non coerenti con l'impostazione originaria che io gli ho dato.

Colgo l'occasione, però, signor Presidente, in merito all'esistenza del Senato, per dirle - lo faccio soltanto come mera perorazione - che il Senato della Repubblica italiana e la Camera dei deputati sono in questo momento l'unico Parlamento dell'Europa occidentale che sta lavorando e con questi ritmi, l'ultimo. Credo sia aperta soltanto la Duma della Federazione russa e forse, se non vado errato, il Parlamento dell'Iran. Quindi, ritirando l'emendamento, colgo l'occasione per chiedere che sempre più questo Parlamento abbia, non per altre ragioni ma soltanto per vicinanza di ispirazione, tempi consoni con quelli dei Parlamenti occidentali.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, lo trasforma in ordine del giorno? *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S)*. Siccome ha concluso auspicando...

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, su questo la mia posizione è molto precisa. Non ricorro nemmeno ad altri mezzi.

È chiaro che chiedo il ritiro dell'emendamento e non accetto l'apposizione su di esso di altre firme.

Chiudo in questo modo il problema per evitare che ne sorgano altri.

MARTON *(M5S)*. Basta!

TAVERNA *(M5S)*. Glielo va pure a chiedere!

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare. *(Vive proteste dei senatori Crimi e Marton)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Hanno chiesto di intervenire prima il senatore Uras, poi la senatrice Bisinella e poi lei, senatore Crimi. Sto seguendo l'ordine delle richieste avanzate.

CRIMI *(M5S)*. Avevo chiesto di intervenire prima del senatore Azzollini!

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a me dispiace che il senatore Azzollini abbia ritirato questo emendamento, che noi avremmo convintamente votato. Pensiamo, infatti, che non si tratti di una poltrona che dobbiamo difendere, ma dello Stato che dobbiamo far funzionare

Presidente Azzollini, era molto più utile la sua idea di riferimento alla Conferenza Stato-Regioni-enti locali, alla sua possibilità di potenziamento, alla sua capacità da potenziare di produrre norme attraverso un sistema pattizio...

PRESIDENTE. Senatore Uras, mi scusi se la interrompo.

Siccome allo stato l'emendamento è stato ritirato, le ho dato la parola. Tuttavia, prima di parlare su questo ordine... - mi scusi il *lapsus* - su questo emendamento, verifichiamo se qualcuno lo fa proprio e dopo, casomai, ne discutiamo.

URAS *(Misto-SEL)*. Presidente, lo faccio mio. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Va bene, lei ha chiesto di intervenire per primo.

Tutti coloro che vorranno sottoscriverlo, potranno poi intervenire.

URAS *(Misto-SEL)*. Lo faccio mio perché sarebbe un modo per accelerare molto la discussione, ed è

un invito che faccio anche ai colleghi del Partito Democratico: sgombrando il campo dalla partita del Senato ci potremmo concentrare meglio sul Titolo V della Parte II della Costituzione, che è un punto importante di modifica della Costituzione. Se il Governo fosse coerente con l'idea che ha del Senato e dei senatori, non perderebbe l'occasione che noi gli stiamo offrendo per invitare la propria maggioranza alla soppressione dell'articolo che riguarda l'istituzione del Senato della Repubblica. Noi sfidiamo il Governo ad accogliere l'idea che sia radicalmente superato il bicameralismo in Italia e che si acceda finalmente ad un sistema monocamerale chiaramente funzionante con questa prospettiva. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut).*

Noi invitiamo la maggioranza a non produrre un "senaticchio" che non lavorerà e non produrrà effetti positivi nella produzione normativa per il Paese; Paese che ha bisogno invece di risposte e di risposte concrete e valide, in tempi che sono quelli che richiede l'emergenza della crisi economica e occupazionale di questo Paese. A questa proposta, noi chiediamo una risposta alla maggioranza ed al Governo. *(Applausi dei senatori Candiani e Nugnes).*

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere a nome mio e del mio Gruppo l'emendamento 1.1555, per una considerazione molto semplice. Piuttosto che un Senato nuovo come quello che state delineando voi con questa riforma, cioè svilito nel suo ruolo e nelle sue funzioni, che toglie potere alle Regioni, un Senato di nominati, e per far vedere al Governo Renzi che qui non c'è nessuno nelle opposizioni e nel Gruppo della Lega Nord che è attaccato alla poltrona, allora piuttosto preferiamo l'abolizione *tout court* del Senato.

Sottoscriviamo l'emendamento e intendiamo chiederne la votazione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

*SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come al solito inizio chiedendo scusa, perché ho sempre da apprendere all'interno di questa Aula, ma una riflessione ad alta voce la devo fare e mi rivolgo a lei, signor Presidente, e a coloro che stanno dall'altra parte, cioè nelle file del PD. Voi pensate che portando a casa una riforma costituzionale, cioè questa riforma che tra qualche giorno sarà approvata, sarà una cosa buona ed utile per il Paese? Voi pensate che vincendo con cinque, sei, dieci punti di scarto e non trovando la convergenza giusta per far sì che questa riforma sia di tutti gli italiani, farete un buon servizio all'Italia? O dimostrerete fuori dall'Italia che esiste un Parlamento dilaniato, che non riesce a trovare linee di convergenza nell'interesse del nostro Paese?

Voi pensate, cari colleghi, signor Presidente del Senato, che, mi si perdoni per l'espressione che uso con grande amarezza, che imbrogliando coloro i quali in buona fede stanno cercando di darvi dei suggerimenti, cercando di spiegare a questi ragazzi che sono qui dentro che esistono una maggioranza ed una minoranza e che avete applicato e che state applicando le regole della democrazia e della correttezza? Ma la correttezza è quella che in questo momento esiste un Gruppo che cerca di portare avanti con forza determinate riforme senza ascoltare coloro i quali la pensano in modo diverso.

Signor Presidente, lei che è persona saggia, come può spiegare ad un giovane che arriva oggi per la prima volta a fare il senatore, che sulla riforme costituzionali ci sono una maggioranza e un'opposizione? Come può pensare lei di fare una riforma, sottolineo una riforma, facendo sì che ci sia all'interno di questo Parlamento non la volontà seria di costruire, ma solo ed esclusivamente l'atteggiamento di prevaricazione nei confronti della parte di qualcuno? *(Applausi del senatore Giarrusso).*

Signor Presidente, mi sto assumendo la responsabilità, ora, in questo preciso momento, nel dire ciò che penso. Ma non sarebbe più opportuno trovare un sistema e una soluzione, nell'interesse del Paese Italia? Oppure la soluzione è quella di dire che c'è un gruppo che ha vinto e uno che ha perso? Gli italiani non lo capiscono, non lo capiranno e non faremo un servizio buono all'Italia. Chi ci guarda

dall'esterno pensa che siamo - vi chiedo scusa - una banda di cialtroni! *(Proteste dal Gruppo PD e dai banchi del Governo)*.

Non si può dire a coloro che la pensano diversamente da noi che esiste una maggioranza e una minoranza sulle riforme costituzionali! Signor Presidente, lei che dovrebbe essere *super partes* e che ieri ho citato come punto di equilibrio, oggi non può fare un'affermazione di questo tipo, che ripeto per la terza volta. Cari colleghi, nel momento in cui porterete a casa questa riforma, con tutto quello che sta succedendo e che succederà, provocherete una spaccatura insanabile all'interno del Paese e non sappiamo, in questo momento, quali potrebbero essere i risvolti negativi, nei confronti nostri e dei nostri figli. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*.

Chiedo scusa a tutti voi, ma sono abituato a parlare con il cuore e con chiarezza. Sono un uomo di partito. *(Reiterati commenti dal Gruppo PD)*.

ESPOSITO Stefano (PD). Quale partito?

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, vi prego di fare silenzio.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Sono un uomo di partito, ma sono libero, perché il mio Presidente e coloro i quali sono stati i miei maestri mi hanno insegnato a dire ciò che penso e la mia forza sta proprio nella libertà di dire con forza il mio pensiero. Concludendo, signor Presidente, le chiedo di fare l'arbitro, di tutelare i più deboli e di tutelare la riforma, nell'interesse del Paese e non nell'interesse di un gruppo o di una persona.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, le chiedo se la sua dichiarazione di voto è favorevole o contraria: non l'ho capito *(Ilarità)*. Mi è parso di capire che sia contrario all'emendamento in esame, ma vorrei essere sicuro.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Allora ha sbagliato, signor Presidente, perché sono favorevole.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare già prima del senatore Azzollini *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lasciamo perdere, perché ormai questa cosa l'abbiamo appurata. Chiedo però che i senatori segretari siano un po' più svegli: mettiamola così. *(Commenti della senatrice Di Giorgi)*.

L'emendamento in esame è la risposta a quello che è stato annunciato. Tutto nasce dalle parole del *premier* Renzi, che ha detto: «Aboliremo il Senato». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Le prime parole che ha annunciato sono state queste: «Supereremo il bicameralismo e aboliremo il Senato». Allora tutti i cittadini si sono convinti che il Senato non ci sarà più e addirittura qualcuno che non c'è già più, se non fosse per questa opposizione che oggi stiamo facendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Voglio però entrare nel merito, visto che ci si è lamentati che non lo abbiamo fatto, per dimostrarvi che un Senato così com'è costruito in questo disegno di legge è meglio abolirlo. *(Applausi della senatrice Catalfo)*.

Il disegno di legge prevede infatti che il Senato sia composto da 100 senatori, tutti eletti dai consiglieri regionali, tra i consiglieri regionali. Che cosa accade, dunque? Avremo dei consiglieri regionali che, nel dopolavoro del Consiglio regionale, si recheranno nelle Aule del Senato, che rimarranno aperte, perché un'Aula ci dovrà pur essere e i funzionari e gli uffici ci dovranno pur essere. E ai senatori non vogliamo dare i rimborsi delle spese di viaggio? Figurarsi se non rimborsiamo la diaria e le spese di viaggio dei senatori: ci mancherebbe, visto che lo svolgimento di questa attività è a titolo gratuito. Poi, proprio perché è a titolo gratuito, ma chi glielo fa fare a metterci impegno nello svolgere l'attività di senatore? Chi glielo fa fare a questi consiglieri regionali?

Questo è il Senato che avremo. Ma c'è di più. Questo Senato sarà una lotteria, perché siccome sarà eletto dai Consigli regionali, che sono eletti secondo dinamiche diverse, leggi elettorali diverse, in momenti storici diversi, avremo un Senato mutevole. Basta, per esempio, che la Lombardia cambia il Consiglio regionale, perché magari il Presidente della Giunta si dimette oppure è indagato ed è costretto a dimettersi (un esempio lo abbiamo avuto qualche anno fa e lo abbiamo in quest'Aula, lo abbiamo accolto qui con tanto calore). *(Applausi del senatore Airola)*. Può succedere questo.

Una Regione come la Lombardia, che mette in campo tra i 12 e i 15 senatori (ora il numero preciso

non lo so), può cambiare l'equilibrio della maggioranza di questi cento senatori. Ricordo che sono solo cento!

Cosa succede se questa maggioranza, che è una lotteria che può cambiare di anno in anno, di mese in mese perché i Consigli regionali si sciolgono uno ogni due mesi in questo periodo *(Applausi dal Gruppo M5S)*lo avete visto: Calabria, Abruzzo, ovunque, basta che c'è un problema e si scioglie il Consiglio regionale. Ebbene, cosa succede? Che questo Senato potrà, entro venti giorni - mi calmo, signor Presidente, perché è lunga fino all'8 agosto - chiedere che tutti, tutti i disegni di legge approvati dalla Camera siano esaminati dal Senato per esprimere un parere.

La legge dunque viene approvata dalla Camera e il Senato al ventesimo giorno, perché magari è di un colore diverso, e quindi ha una maggioranza diversa (glielo fa apposta), richiama a sé tutte le leggi entro venti giorni, al ventesimo giorno. Dopo di che ha trenta giorni di tempo per esprimere un parere, un parere che non serve a nulla - diciamocelo - perché dall'altra parte l'altra maggioranza lo cassa. In totale quindi cinquanta giorni.

La Camera ha dieci giorni di tempo per deliberare (forse, è il contrario: dieci giorni il Senato e venti la Camera). Comunque, in totale, sessanta giorni.

La legge non può essere promulgata per sessanta giorni. Quindi, di fatto questa efficienza paralizzerà tutte le leggi che potranno essere bloccate per sessanta giorni prima della loro promulgazione. Questo è quello che succederà e questo può cambiare di mese in mese per un arresto di qua e un arresto di là nel Senato delle Regioni italiane *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per questo motivo voteremo a favore dell'abolizione del Senato, e quindi sottoscriviamo l'emendamento 1.1555. Chiediamo al senatore Uras, che lo ha fatto proprio, se acconsente che tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle sottoscriva l'emendamento.

L'abolizione del Senato adesso votatela! Dimostriamo chi vuol mantenere le poltrone!

Noi voteremo per l'abolizione del Senato! *(Vivi applaudi del Gruppo M5S)*.

Chiedo inoltre la votazione dell'emendamento per parti separate. La prima parte fino alle parole «del Governo» e l'altra il capoverso che inizia con «Conseguentemente». *(Vivi applausi del Gruppo M5S)*.

VOCE DAL GRUPPO M5S. A casa tutti! A casa tutti! *(Il senatore Puglia agita le braccia per richiamare l'attenzione della Presidenza)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, cosa fa? Il vigile urbano?

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ovviamente facevo il vigile urbano perché, probabilmente, chi deve pilotare quest'Aula non ci vede *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lei gesticolava un po' troppo, per la verità.

PUGLIA *(M5S)*. Prima che si passi al voto, vorrei ...

PRESIDENTE. Non è ammessa la discussione.

PUGLIA *(M5S)*. Vorrei proporre un'ulteriore separazione.

PRESIDENTE. Mi dica.

PUGLIA *(M5S)*. Quindi è possibile procedere con la votazione per parti separate?

PRESIDENTE. È già stata richiesta la votazione per parti separate. Il suo stesso Gruppo lo ha chiesto. Se lei completa la proposta avanzata dal suo Gruppo su come separare il testo le è consentito intervenire. Altre discussioni non sono consentite e si procede al voto.

PUGLIA *(M5S)*. Quindi non è possibile.

PRESIDENTE. Non ho detto questo. Cosa chiede lei?

PUGLIA *(M5S)*. Siamo all'emendamento 1.1556?

PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 1.1555.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1555, avanzata dal

senatore Crimi.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. No, il risultato è talmente chiaro che questa volta non la ammetto. Il risultato è chiarissimo e i senatori Segretari me lo confermano. *(Vivaci proteste del senatore Santangelo).*

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei confermarle molto velocemente che il tempo che il senatore Scilipoti ha dedicato al suo intervento va iscritto nel tempo dei dissenzienti di Forza Italia e quindi non in quello del Gruppo. Devo anche chiedere scusa a tutta l'Assemblea, sedendo il senatore Scilipoti ancora fra i banchi di Forza Italia, per le espressioni inappropriate che ha rivolto a quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1555, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, ritirato dal proponente e successivamente fatto proprio dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut. Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

URAS *(Misto-SEL)*. Allora non lo volete abolire!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Volete conservare le poltrone! Ora è chiaro chi vuole conservare le poltrone e chi no!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1556.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Vivaci proteste dai banchi dei Gruppi M5S e LN- Aut).* Invito i senatori Questori e i Capigruppo a collaborare. Senatore Marton, si accomodi. Senatore Sollo, per favore. Senatore Minzolini, se lei inizia a parlare, forse il suo intervento può attirare l'attenzione.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in realtà avevo già chiesto la parola prima. Lei non mi ha visto o se lo è dimenticato.

PRESIDENTE. No, io non l'ho dimenticato. Nessuno me lo ha segnalato e io purtroppo non l'ho vista.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. L'avevo chiesta, ma a questo punto intervengo sull'emendamento 1.1556.

Rispetto ai discorsi che abbiamo fatto prima, io ho sempre detto pubblicamente, in ogni occasione, che secondo me le due ipotesi o di abolizione del Senato o di un Senato elettivo sono le sole a poter dare un quadro preciso alla normativa che stiamo andando ad approvare. Il Senato delineato nella riforma è un organismo che sarebbe assolutamente nocivo, che rischia di diventare nulla più che una sorta di sindacato degli enti locali, oltretutto nel momento in cui ne siamo andati a definire i compiti. Quindi sfido il Governo, anzi rivolgo un appello al Governo affinché faccia propria la seguente posizione: il Senato deve essere abolito del tutto, anche perché, rispetto ai discorsi che facciamo, in cui ogni proposta viene misurata sul piano dei costi, in tal caso, invece di risparmiare solamente 40 milioni degli emolumenti risparmieremmo tutti i 560 milioni! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è il dato su cui dobbiamo ragionare. Se questo è il metro, penso che il Senato, se non è elettivo, oltre ad essere inutile, diventa costoso e nocivo.

Per cui chiedo al ministro Boschi e al sottosegretario Lotti di farsi portavoce di questa proposta al Presidente del Consiglio, che ribatte sempre su questo tema, affinché la faccia propria. Diversamente - lo dico con franchezza - vuol dire che da parte del Governo c'è la volontà di difendere le poltrone di una classe dirigente, quella degli enti locali, da cui proviene l'attuale Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora li sfido, apertamente e pubblicamente, a compiere un'operazione di questo tipo. Sarebbe

un'operazione di verità e oltretutto daremmo modo a tutti di esprimersi esplicitamente senza creare delle ombre. Diciamoci la verità, Presidente: «a demagogo, demagogo e mezzo». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori alla luce della precedente votazione. Ieri il Presidente del Consiglio ha avuto ancora l'ardire, con la leggiadria di un Gian Burrasca, di definire...

PRESIDENTE. Che cosa c'entra con l'ordine dei lavori?

SANTANGELO *(M5S)*. Lascialo parlare!

AIROLA *(M5S)*. C'entra.

PRESIDENTE. Mi faccia capire.

AIROLA *(M5S)*. Le spiego: visto che abbiamo appena votato un emendamento che abolirebbe questo Senato e visto che lei è il Presidente, la figura più alta di questo consesso, allora gradirei che facesse delle dichiarazioni in merito. Infatti ieri il Presidente del Consiglio, che non è un qualsiasi cittadino, ma il Presidente del Consiglio, ha accusato per l'ennesima volta noi tutti - lei compreso ovviamente - di difendere le nostre poltrone.

Sinceramente credo che noi possiamo anche gridare, fare quello che vogliamo qui tra di noi (e non c'è problema, perché siamo tutti senatori), ma non è tollerabile che la più alta figura governativa dell'Italia, il primo Ministro, si permetta di trattarci in questo modo. Allora, visto che noi non abbiamo voce, perché i *media* fuori stanno passando l'informazione che siamo qui a difendere le nostre poltrone, lei che ha l'autorità di farlo, Presidente, rilasci una dichiarazione in cui spiega ai cittadini italiani che noi non siamo qui a difendere le nostre poltrone. Per favore: lo ritengo fondamentale e ritengo che sia un suo dovere, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie per il contributo all'ordine dei lavori, senatore Airola.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per due ragioni. Innanzitutto, chiedo la votazione dell'emendamento 1.1556 per parti separate. Se me lo consente, le dico come avrei pensato di scorporare l'emendamento: la prima parte va da «Sostituire il capoverso» fino «a suffragio universale diretto»; la seconda parte da «Ciascun membro della Camera dei deputati » a «dei Comuni»; La terza parte da «La Camera dei Deputati» fino a «sul territorio»; la quarta parte chiaramente è l'ultimo periodo dell'emendamento. Questa è la mia prima richiesta.

Vorrei anche fare la dichiarazione di voto su questo emendamento. Si tratta di un emendamento importante e ne ho chiesto la votazione per parti separate...

PRESIDENTE. Non vorrei interromperla, ma procederei ponendo prima ai voti la sua proposta di votazione dell'emendamento per parti separate per poi darle la parola per la dichiarazione di voto, così saprà se la votazione avverrà per parti separate e la sua dichiarazione potrà essere più completa.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Va bene. Poi però vorrei fare la dichiarazione, se lo ricordi.

PRESIDENTE. Certamente.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1556, avanzata dalla senatrice Montevecchi.

Non è approvata.

Prego, senatrice Montevecchi.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Noi chiaramente voteremo a favore di questo emendamento, perché tale proposta vuole reintrodurre l'elettività del Senato, che credo sia una condizione imprescindibile per consegnare agli italiani una riforma che si rispetti. Non prevedere un Senato elettivo significa

depauperare ancora una volta quel poco di diritti che sono rimasti agli italiani, uno dei quali è il diritto di voto e il diritto di votare le persone che saranno mandate a rappresentarci.

È un diritto che c'è già stato tolto da una legge definita dal suo stesso estensore "Porcellum": una legge che è stata dichiarata dalla Corte costituzionale incostituzionale e uno dei punti di incostituzionalità riguarda proprio la mancanza della preferenza.

Questo è un caso simile, perché togliere ai cittadini la facoltà di scegliere i propri rappresentanti significa tradire quello che è il principio fondante della nostra nazione, ovvero che la nostra Repubblica si basa sul principio che il popolo è sovrano. E quando una persona è sovrana, significa che può decidere, che ha il potere decidere.

Già la partecipazione diretta dei cittadini è limitata; in questa riforma tende a esserlo ulteriormente da un innalzamento delle firme necessarie per il deposito delle legge di iniziativa popolare. E qui rispondo al senatore Ichino. Il problema delle leggi di iniziativa popolare non è che sono troppe, ma che rimangono insabbiate, perché contengono misure buone, misure che vanno contro gli interessi di chi ha sempre incollato il proprio "culone" su queste poltrone. E così dicasi per i *referendum*.

Noi voteremo a favore di questo emendamento e io chiedo alle persone di buonsenso, alle persone coraggiose, che non siedono solo tra i nostri banchi, ma anche tra i banchi delle altre forze politiche, di tirare fuori gli attributi, come ha invitato ieri a fare Vito Crimi, e di votare a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, dichiaro, convintamente, il voto favorevole su questo emendamento relativo al Senato elettivo, con la stessa convinzione con cui, pochi minuti fa, abbiamo votato invece a favore dell'abolizione del Senato stesso.

Questo perché vogliamo ribadire, con questi due voti, espressi l'uno dopo l'altro, a pochi minuti di distanza, che ciò che proprio non regge, nella vicenda che si sta consumando nel corso di questi giorni è la proposta di un Senato (quello che ci sarà in futuro) che non avrà risolto la questione dei costi e i problemi politici che si sono aperti nel corso di tutti questi anni; un Senato che avrà mantenuto una serie di difficoltà e che però avrà semplicemente rinunciato al suffragio universale. E lei capisce bene che la sottolineatura del "semplicemente" è molto indicativa.

Dico da giorni, e lo ripeto per la centesima volta, al Governo e alla maggioranza, che siamo di fronte a una vera e propria operazione di propaganda. È un'operazione populista, è un'operazione demagogica quella che si sta costruendo. È stata costruita una vera e propria narrazione, secondo la quale il principale colpevole delle difficoltà di questo Paese, della crisi morale, della crisi economica e di quanto sta accadendo è da ricercare dentro questa difficoltà delle istituzioni.

Io penso che questa tesi sia profondamente sbagliata, perché crea una mostruosità dal punto di vista della cultura politica. Ci vorranno anni per recuperare il disastro culturale che state provocando. Lo dico in maniera accorata, per l'ennesima volta, ai senatori, in particolare a quelli del Partito Democratico, perché conosco la loro cultura politica e li ho sentiti, nel corso degli anni passati (e li sento ancora oggi, non in Aula ma nei corridoi) esprimere, a bassa voce, dei dissensi su alcuni elementi che s'insinuano dentro la democrazia di questo Paese e che costruiscono una narrazione che è narrazione propagandistica, finanche utilizzata come vera e propria arma di distrazione di massa.

Si parla alla pancia del Paese. Si getta in pasto all'opinione pubblica la vicenda del superamento del Senato e del colpo alla casta, per non parlare delle grandi questioni sociali ed economiche aperte nel Paese.

Cari colleghi, state facendo un errore gigantesco e nel corso degli anni che verranno pagherete (anzi, pagheremo tutti) questo errore e questo cedimento. Bisognava essere fermi, immobili, dinanzi al dilagare della demagogia e del populismo costruito ad arte nel corso di tutti questi anni. Adesso vincerete voi, probabilmente; adesso vincerà il Presidente del Consiglio, probabilmente, perché utilizza le stesse armi e gli stessi linguaggi. Ma alla lunga perderà.

Alla lunga vinceranno coloro che sono più populisti e più demagoghi di lui, perché, quando si accetta di scendere su quel terreno, quando si accetta il terreno della demagogia, quando si accetta il terreno del populismo, quando non si costruisce invece una barriera culturale contro la demagogia e contro il populismo, alla fine vincono quelli che sono ancor più populisti. Vincono appunto coloro che nel corso degli anni che verranno - vedrete - faranno diventare questa Repubblica e questa Costituzione molto diverse da come le abbiamo conosciute in tutti questi anni e molto, molto diverse da come il sacrificio di quanti costruirono la Repubblica e il grande lavoro dei Padri costituenti ce l'hanno fatte vivere in sessant'anni alla fine importanti della storia repubblicana. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.1556, corroborando quanto lo stesso senatore Minzolini ha detto. Noi non necessariamente dobbiamo vincere questa battaglia parlamentare. Ricordo a me stesso quello che Camus scrive nell'ultima parte de «Il mito di Sisifo», quando ci racconta che anche lo sforzo per giungere alla meta basta a riempire il cuore di un uomo; bisogna immaginare Sisifo felice. Non è necessario che il masso resti sulla sommità della vetta; esso rotola a valle. Ma non è inutile quello che noi in questi giorni e in queste ore stiamo facendo all'interno di quest'Aula, perché all'esterno il muro del conformismo della stampa codina di destra e di sinistra va alimentando nell'opinione pubblica - come diceva Minzolini e come dicevano Crimi ed altri colleghi - un'idea sbagliata, uno stereotipo falso e mendace, secondo cui c'è chi vuol riformare la Repubblica e chi invece vuol conservare lo *status quo ante*. Nel momento in cui questo emendamento vuole decretare la chiusura del Senato, credo che nessuno ci possa accusare di volere il laticlavio vita natural durante.

Chiarito questo, mi sovviene un'altra considerazione. Io provengo, sono stato eletto e sono iscritto al partito di Forza Italia. Mi ricordo che nel 1994, quando fior di intellettuali come Marcello Pera, Antonio Martino, Giuliano Urbani e successivamente Lucio Colletti, Saverio Vertone, Dario Antiseri (cioè il gotha degli intellettuali liberali) scrisse il programma di Forza Italia, se non ricordo male noi eravamo certo per la fine del bicameralismo, ma eravamo anche certamente per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ovverosia, caduto uno dei contrappesi, davamo al popolo italiano la possibilità di scegliersi il controllore, che è il Capo dello Stato, il notaio, colui il quale è depositario delle sorti e della buona amministrazione del Governo e dello Stato. Sentirsi tacciare dall'amico Paolo Romani... Per la verità non condivido il modo con cui il senatore Scilipoti si è espresso, ma credo che - non voglio richiamare Erasmo - qua il folle non sia Scilipoti; il folle è colui che ha dimenticato i valori, le radici e gli orizzonti valoriali di riferimento della destra liberale italiana e che, per calcoli più o meno meschini, più o meno contingenti, vuole accreditare la destra liberale e il partito di Forza Italia come un partito subalterno, codino e ininfluente rispetto alla marea montante del renzismo, che è il vuoto pneumatico.

E allora io non so se c'è un tempo dedicato ai dissidenti. Se c'è questo tempo, mi iscrivo al partito dei dissidenti, anzi dei dissenzienti, che è cosa diversa. Perché devo dire la verità e voglio fare un annuncio qui all'Aula: credo che ci dovremmo iscrivere ad un nuovo partito. Io lo chiamerei "partito dell'attesa" e dovrebbe avere uno statuto che si compone di un solo articolo, che così recita: qualunque cosa accada, noi minacciamo di aspettare. Dico questo perché non capisco qual è il ruolo, qual è la funzione che il principale partito del centrodestra sta svolgendo in quest'Aula, se non quella di tenere il sacco ad una riforma liberticida di cui non si comprendono le finalità e di dare nelle mani del Partito Democratico e di Matteo Renzi, con un limitato numero di voti, la nomina dei parlamentari, un Senato che già in partenza è a maggioranza di sinistra, la nomina del Capo dello Stato, i due terzi della Corte costituzionale ed un terzo del Consiglio superiore della magistratura. Queste sono le ricadute pratiche di questa barbarie liberticida. Non ci possiamo girare intorno.

Se è vero, come è vero, che noi non difendiamo la poltrona e se è vero, come è vero, che fummo i difensori della libertà (infatti, quando qualcuno, qualche giorno fa, ci ha ricordato opportunamente che

la differenza tra la destra e la sinistra consiste nel fatto che la destra considera l'uomo al centro della società e non lo Stato), noi non ci possiamo permettere questo lusso per fatti contingenti, molti dei quali sono oscuri, perché sfido chiunque a dirmi che cosa contenga il cosiddetto patto del Nazareno. Un giorno qualcuno ci disse: ci sono uomini in politica che cambiano spesso partito per tenere fede alle proprie idee e ci sono uomini che cambiano spesso idee per rimanere nel proprio partito. Ebbene, io credo che dobbiamo iscriverci alla prima categoria. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

Voglio rapidamente svolgere alcune considerazioni, posto che la questione dell'elettività viene sollevata come la questione centrale. Quel che più colpisce, nella discussione in corso sulla riforma, è proprio la nostalgia del passato: l'avversione e l'intolleranza per ogni innovazione, per ogni influsso straniero. Ne deriva un vagheggiamento acritico di quel che è stato: il mito del passato come epoca felice, il disprezzo del presente. In altre parole, la democrazia o è quella di tipo consensuale e consociativo, che è stata nell'Italia del Dopoguerra, o non è. Messe così le cose, una seconda Camera eletta dai consigli regionali e non dai cittadini sarebbe un'istituzione sostanzialmente non democratica.

Eppure, in Europa quella dell'elettività diretta della seconda Camera non è una regola; anzi, tutto l'opposto. Non avviene in Germania, non avviene in Austria; non succede in Francia; per non parlare del Regno Unito. Solo 13 dei 28 Paesi dell'Unione europea hanno una seconda Camera e, tra questi, solo in cinque Paesi i suoi membri sono eletti direttamente. Solo in tre di questi cinque Paesi la seconda Camera ha dei poteri legislativi rilevanti e solo in Italia il Senato ha gli stessi poteri della Camera; un relitto di quando ciascuno degli schieramenti temeva il 18 aprile dell'avversario.

Poi, la combinazione di premio di maggioranza e Senato non elettivo sarebbe un attentato alla democrazia. Naturalmente la legge elettorale bisognerà farla bene e l'apertura del Presidente del Consiglio depone per una stagione di cambiamento. Se così fosse, il Regno Unito e la Francia non sarebbero sistemi democratici? La Camera dei Lords non è certo una istituzione eletta dal popolo e anche il Senato francese non è eletto dai cittadini. Eppure, nel 2005 il *labour party* vinse con il 35 per cento dei voti e ottenne il 55 per cento dei seggi e, con il 29 per cento dei voti ottenuti al primo turno, Hollande ha conquistato il 53 per cento di seggi nella Assemblea nazionale. Inoltre si dice che, chissà perché, innalzare le Regioni e i Governi locali al piano delle istituzioni parlamentari sarebbe incongruo e inopportuno, dimenticando che, ad esempio, i sindaci e i presidenti di Regione sono autorità democratiche elette direttamente, dimenticando che i consiglieri regionali vengono eletti con le preferenze e che entrambi non hanno nulla da invidiare in termini di *pedigree* democratico ai senatori e deputati, anche perché le scene viste non molti anni fa - ricordo la mortadella in questa Aula - non è che depongano per una particolare primazia dei parlamentari.

Si dimentica, inoltre, che dall'azione delle Regioni e dei Comuni dipende larga parte dell'erogazione dei servizi sociali, dell'attuazione delle leggi, delle politiche statali, della spesa pubblica; si dimentica che porre all'interno delle istituzioni costituzionali il luogo del coordinamento tra la legislazione dello Stato e la sua attuazione nei territori è una necessità imprescindibile per il buon funzionamento del sistema costituzionale, visto che la nostra Repubblica non è più quella di prima, è già cambiata e oggi risulta incompiuta, a metà. Infatti, comunque la si consideri, la riforma del Titolo V, voluta dal centrosinistra e confermata peraltro dal voto popolare nel *referendum* del settembre del 2001 ha apportato alla Parte II della Costituzione (che regola i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali) modifiche profondissime. La mancanza di un luogo parlamentare di mediazione è forse il principale punto critico della riforma ed è questo che consiglia di costruire una Camera delle autonomie e di non scegliere la strada, più semplice in apparenza, del monocameralismo. Nonostante questo, c'è chi continua a sostenere che una riforma copiata da modelli nati in altre culture e in differenti circostanze storiche mal si attaglia alla nostra situazione perché, come sempre, l'Italia è diversa e in Italia non si può fare.

Tutti i Paesi - e non solo quelli europei - hanno dovuto adattarsi ai grandi cambiamenti che sono

intervenuti nel dopoguerra nell'organizzazione, nella funzione e nella stessa filosofia dello Stato moderno. Dovunque le sollecitazioni sono state più o meno le stesse e i problemi che i sistemi di relazione tra centro-periferia hanno dovuto affrontare sono stati più o meno gli stessi, come più o meno le stesse sono state le risposte che hanno elaborato. Tutti hanno cercato di far tesoro dell'esperienza altrui. I sistemi federali o regionali di lingua tedesca si sono evoluti «copiando» a turno l'uno dall'altro; le esperienze regionali in Italia sono state studiate per la Costituzione spagnola. Ora la Spagna sta discutendo l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco e naturalmente le esperienze costituzionali spagnole, come quelle federali tedesche, sono uno dei punti di riferimento indispensabili del nostro dibattito.

Il nostro declino ha tante ragioni, ma una di queste è la cultura del conservatorismo costituzionale che scambia i limiti del processo costituente del 1947 dovuti alla Guerra Fredda (che gli stessi Costituenti avevano chiarissimi e avvertivano come limiti, basti pensare che Costantino Mortati definì il Senato un inutile doppione della Camera). *(Commenti del senatore Consiglio)*. Non c'è da una parte la democrazia e dall'altra un tentativo autoritario o parafascista come pensano alcuni burloni. Sono a confronto due concezioni della democrazia. L'una è assembleare e fondata sulla cosiddetta centralità del Parlamento; l'altra è fondata sulla responsabilità degli Esecutivi. La prima era propria della peculiarità italiana, quella del dopoguerra, parte dell'anomalia di un sistema politico caratterizzato dalla mancanza di alternanza. La seconda è propria dei sistemi parlamentari più avanzati. Con i due *referendum* del 1991 e del 1993 il popolo si è espresso e abbiamo messo in discussione il proporzionalismo e le forme assembleari del nostro Parlamento. È da allora che abbiamo superato la democrazia consociativa per affermare un modello di democrazia governante. Noi, colleghi, non abbiamo cambiato idea.

Presidente, con riferimento all'emendamento rilevo che la prima parte è già stata respinta con l'emendamento 1.88. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché ritengo necessario fare sentire la voce del Partito Democratico anche per una ragione in più. Come capogruppo in Commissione del PD ho seguito tutta questa vicenda e non vorrei che si ripetesse un errore che forse è stato commesso anche in quella sede: dare voce, democraticamente, a tutti i dissensi possibili e a tutte le opinioni possibili, tenendo sotto silenzio e sotto traccia le opinioni che sono della maggioranza di noi. È un errore che noi non possiamo commettere.

Allora, al collega Minzolini, che ha partecipato ai lavori della Commissione, dico che ben venga l'emendamento 1.1556 se è stata l'occasione di un dibattito abbastanza sereno. Non è però ammissibile per nessuno di noi accettare discussioni, anche in quest'Aula, in cui è possibile tutto: è possibile votare per l'eliminazione del Senato, è possibile votare per l'elettività del Senato, è possibile votare qualunque cosa pur di non entrare nel merito dei problemi e non accettare una discussione seria su di essi. *(Applausi dal Gruppo PD)*. La verità è che, dall'inizio di questa discussione, l'attenzione si è spostata sul sistema elettorale, mentre il problema vero che abbiamo davanti è quello della diversificazione delle funzioni della Camera e del Senato.

Il collega Minzolini riprende la discussione in Commissione, ma per riportare la situazione a come era non c'era affatto bisogno di scrivere tutti questi commi, caro collega, ma semplicemente di sopprimere i commi che all'articolo 55 hanno aggiunto il Governo, i relatori e che la Commissione ha votati. Il collega capisce e lo capiamo tutti noi che c'è stato un discorso prezioso, che la diversificazione delle funzioni è una cosa seria, che il raccordo con il territorio è una cosa seria, che il controllo delle politiche pubbliche e il raccordo con l'Europa sono cose serie. Quindi, in qualche modo, veste il suo emendamento di tutto il dibattito che si è svolto in Commissione. Però questo dibattito è finalizzato a tutt'altro; è finalizzato a stabilire una differenziazione tra le due funzioni e a stabilire che una Camera, la Camera dei deputati, è la Camera politica e che l'altra Camera si riempie di significato per i contenuti e le funzioni che le ha attribuito la Commissione e che, probabilmente, anche quest'Aula

potrà rendere più importanti e più preziosi se passerà qualche ulteriore emendamento.

Vorrei quindi spiegare le ragioni del mio intervento. Ho chiesto di intervenire non solo per esprimere il voto contrario all'emendamento 1.1556 e favorevole al mantenimento del testo uscito dalla Commissione, ma anche perché non è ipotizzabile che continuiamo a sentire e invocare la democrazia come logica da parte di chi dissente, mentre chi invece ha la pazienza di ascoltare non fa sufficientemente sentire la propria voce. *(Proteste della senatrice Nugnes)*.

Voglio poi dire un'ultima cosa. Credo che abbia un ruolo importante in tutta questa vicenda il governo Renzi e l'impulso che hanno dato Renzi e il ministro Boschi, ma non mi faccio rubare neanche da loro questa riforma. Guardate che questa riforma - come Renzi ha detto anche in assemblea - è in piena continuità con la storia del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale su questa riforma. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

AIROLA *(M5S)*. Leggete la storia!

LO MORO *(PD)*. Noi ci siamo schierati per la non elettività del Senato! *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice De Petris)*.

AIROLA *(M5S)*. È scandaloso questo! *(Il senatore Santangelo mostra la Costituzione)*.

LO MORO *(PD)*. Noi stiamo andando avanti sul percorso che ci appartiene. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non abbiamo bisogno che nessuno ci faccia credere che abbiamo padroni. Noi non abbiamo, e lo dimostriamo ogni giorno, nessun padrone. *(Proteste dei senatori Airola e Santangelo. Applausi dal Gruppo PD)*. Renzi ci rappresenta in questa storia, ma il Senato è in grado di autoriformarsi, di decidere quali sono le sue funzioni e qual è il sistema elettorale del futuro e lo fa in piena continuità con una linea politica che appartiene al Partito Democratico di Renzi e prima di Renzi.

AIROLA *(M5S)*. Dicevate il contrario!

LO MORO *(PD)*. Io sono sempre stata una dialogante con tutte le forme. *(Commenti del senatore Airola)*. Sono contro ogni forma di demonizzazione del dissenso all'interno del PD e fuori dal PD. Ma attenti a non demonizzare chi invece la pensa - e noi siamo gran parte - in maniera diversa.

Noi pensiamo che il sistema dell'elezione indiretta sia una applicazione dell'articolo 1 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma quale? Ma dove?

LO MORO *(PD)*. Non si legge la Costituzione a spizzichi e bocconi. Le forme in cui il popolo esercita la sua sovranità vengono stabilite dalla Costituzione, e noi sulla Costituzione stiamo intervenendo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Allora abbiate rispetto anche di chi è d'accordo con questa riforma. *(Applausi dai Gruppi PD, PI e SCpI. Congratulazioni)*.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento del senatore Minzolini in dissenso dal mio Gruppo, perché esso sancisce il principio del suffragio universale diretto per eleggere il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Voglio dire molto chiaramente, visto che finalmente si discute, che si può ben derogare alla norma del suffragio universale diretto, ma deve essere chiaro il contesto: perché si deroga e quali sono i contrappesi.

Leggo sulla stampa che l'Italicum verrà modificato in Senato: bene. Verranno inserite le preferenze: bene. Verranno cambiate quelle soglie di sbarramento che riducono la dialettica politica a tre forze politiche, e la terza con un minore peso? Questo non lo so. E soprattutto verrà ridotto quel premio di maggioranza che considero irragionevole?

Signor Presidente, con un Senato deprivato delle sue competenze e trasformato in un Senato di consiglieri regionali, se la Camera continua ad avere quell'irragionevole premio di maggioranza, una questione democratica si pone per l'elezione del Presidente della Repubblica e della Corte

costituzionale. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

Voglio dire con affetto - e mi avvio alla conclusione - alla collega Lo Moro che è vero che il Senato dei consiglieri è nella storia del Partito Democratico e nei precedenti. Non è però nella storia del Partito Democratico, del Partito Comunista Italiano e della Democrazia Cristiana l'idea di procedere ad una riforma della Costituzione che non sia coerente.

Presidente, un ramo del Parlamento non sa quello che fa l'altro e tutti e due i rami del Parlamento non sanno che cosa si discute in incontri privati. Questo è il problema che dobbiamo affrontare. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC e del senatore D'Anna)*.

Io rivolgo un ultimo appello ai relatori, che sono persone perbene e sagge. Voi avete la possibilità di controllare meglio di un singolo senatore, fra l'altro in dissenso dal proprio Gruppo, tutto il processo. Allora vi dico di vigilare perché questa Camera non voti un progetto di riforma incoerente che magari, dando a tutti noi uno schiaffo finale, dovrà essere cambiato, dopo altri accordi e dopo altri patti del Nazareno, alla Camera dei deputati. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-ILC e Misto-SEL)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per la cortesia che mi concede il mio Gruppo, sento la necessità di svolgere una dichiarazione di voto a titolo personale, non avendo potuto farlo prima, per un disguido tecnico, sull'emendamento presentato e poi ritirato dal collega Azzollini.

Approfitto dell'opportunità dell'emendamento siglato dal collega Minzolini che, in una certa misura, riprende l'effetto paradosso che, nella provocazione culturale del senatore Azzollini, era contenuta nel suo emendamento, offrendoci l'opportunità di riflettere su alcune pericolose trappole contenute nella riforma in esame. Si tratta di trappole nelle quali cadrà inevitabilmente il Paese, come è già accaduto.

É già accaduto infatti - lo ricordo a tutti noi e a me per prima - su importanti modifiche, quelle costituzionali soprattutto, dal 2001 in avanti; mi riferisco alla riforma del Titolo V della Costituzione che nel 2001 ha provocato, in virtù delle pesanti trappole contenute al suo interno, contenziosi, disguidi ed affastellamento di atti regolatori che hanno man mano creato al Paese più problemi di quanti ne abbia risolti. Tutto questo accade regolarmente da qualche anno a questa parte, anche su leggi ordinarie che (ad un attento lettore dei nostri atti legislativi non sfugge) hanno una vita media di pochi mesi, o, a volte, di poche settimane. È accaduto di recente, ma accade ormai da qualche tempo che si sia costretti a modificare o che si senta la necessità di modificare atti legislativi, spesso contenuti in grandi contenitori, dopo nemmeno 15 giorni dalla loro approvazione.

Ebbene, questo è il campanello d'allarme di una delle trappole che rischiamo di vivere anche in questa modifica costituzionale e, cioè, quella di interventi non organici, non armonizzati che, mescolando argomenti e questioni, producono un pasticcio tale per cui, alla fine, perdiamo lungo la strada gli effetti benefici di una potenziale riforma (una riforma è sempre ispirata, infatti, al risultato e agli effetti benefici che tenta di ottenere) e quello che resta per certo è l'aumento esponenziale non solo del numero delle leggi e degli atti regolatori, ma anche della loro non qualità.

Diminuisce cioè la qualità legislativa e, in modo inversamente proporzionale, aumenta la quantità o forse - come il capogruppo Romani ieri in una bella sintesi ha cercato di schematizzare - non comprendiamo più se sia nato prima l'uovo o la gallina e cioè se, riferendoci a questo caso, siamo qui a produrre importanti modifiche perché abbiamo sbagliato finora o se, invece, sbagliamo perché abbiamo cominciato prima con il piede sbagliato.

E Dio sa quanto fosse sbagliata quella riforma del Titolo V approvata per soli quattro voti nel 2001. Anche all'epoca, una forzatura della maggioranza, oltre ad essere sbagliata sul piano formale, mostrò presto tutto il suo grave errore sul piano sostanziale.

Ecco allora che le stratificazioni di organi costituzionali e non costituzionali - come quelli che affrontiamo in questa riforma e che prima il senatore Azzollini ha solo ricordato - in una contraddizione tra poteri, ruoli e funzioni sui medesimi livelli (la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-Città, la Conferenza unificata, il Senato dei territori, chiamiamolo così se non

vogliamo chiamarlo diversamente) saranno un tutt'uno, un groviglio di competenze e di funzioni, che genereranno cento volte quel contenzioso che ha già generato la riforma del Titolo V e tutto ciò che essa si è trascinata dietro. Pensate solo ai ricorsi, al contenzioso amministrativo che si è prodotto.

Contro tutto questo, negli anni successivi, noi tentammo, senatore Maran, di trovare una formula equilibrata che consentisse di modificare i poteri e le funzioni del Governo. Senatore Maran, ha ragione, infatti, quando invoca, nel tempo moderno, la necessità di uscire lentamente dal processo e dalla impalcatura assemblearista per passare a quella del Governo, come fanno le democrazie mature. Ma per fare questo occorre che tutto sia in equilibrio, senatore Maran, e qui invece quell'equilibrio ce lo siamo giocato. Nella riforma del Governo Berlusconi e della sua maggioranza, invece, tutto questo veniva contestualizzato in un'architettura precisa e rispettosa della storia politica di questo Paese, della sua tradizione, ma anche della sua grande necessità di dare più potere al Governo e di dare maggior efficienza alle nostre istituzioni.

A forza di non dare quell'efficienza, oggi troviamo quelle istituzioni in uno stato comatoso e siamo obbligati a intervenire, in questo contesto, anche con forzature di tipo legislativo, che forse - forse! - produrranno alcuni effetti, ma che per certo lasceranno sul terreno quella stratificazione di cui ho parlato in precedenza. Ciò ha generato quel mostro, che si è impadronito del nostro Paese, aggrovigliandolo tra atti legislativi, atti amministrativi di secondo e di terzo grado, atti amministrativi di tipo giurisdizionale e financo atti regolatori, come quelli delle Autorità, che ormai hanno avviluppato il Paese in un abbraccio mortale, fino a trasformarlo in una foresta pietrificata. Ecco come siamo arrivati al collasso delle istituzioni. Abbiamo cioè fatto di tutto perché i cittadini, le imprese e chiunque abbia un diritto di cittadinanza garantito dalla Costituzione, non si sentano più rappresentati, né da questa forma di Governo, né da questa forma di Parlamento.

Personalmente, come tanti di noi e come tutto il mio Gruppo, sono convinta sostenitrice della necessità di una importante riforma, ma non per questo possiamo venir meno non solo a taluni principi, come quello del suffragio universale e della centralità del cittadino in questo processo, ma anche ad un'analisi onesta su ciò che abbiamo fatto in passato, su dove abbiamo sbagliato e su come possiamo oggi rimediare. C'è una disponibilità da parte di tutti i Gruppi a ragionare sul merito di alcune importanti questioni. Se però questo viene negato da una maggioranza che tenta di far avanzare la sua idea di riforma, ma che non riesce a trovare il punto di equilibrio con chi, magari in minoranza, pensa a un'idea anche diversa di riforma, avremmo compiuto uno degli ultimi atti di una politica - e dell'insieme delle istituzioni - ormai davvero al collasso. Perché se davvero ci permettiamo il diritto di togliere ai cittadini, pur in una revisione che porti dal modello assembleare ad uno più moderno ed efficace, quella partecipazione attraverso il loro voto, che significa... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Bonfrisco. Il suo tempo non è terminato, ma ha ancora dieci secondi.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione per chiedere a questa Assemblea di svolgere una riflessione ulteriore sull'opportunità che prima ci ha offerto, ad esempio, l'emendamento presentato dal senatore Azzollini, ma che ora ci fornisce anche l'emendamento presentato dal senatore Minzolini. Siamo sicuri di voler produrre un ulteriore groviglio, che costerà molto al Paese, tra costi diretti e indiretti? Tutto il contenzioso che prima ho cercato di spiegare è infatti un pesantissimo fardello economico per il Paese, che pagano i cittadini e le imprese. Mi chiedo se non sia meglio, a questo punto, davvero, nel tentativo di fare comunque una cosa non dannosa, ma utile al Paese, abolire questo ramo del Parlamento, in questa riforma. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, quella che si sta svolgendo è una bella discussione: finalmente entriamo nel merito. Questa mattina mi veniva la preoccupazione che magari gli storici, quando leggeranno i resoconti di questa seduta, constateranno solo uno scontro sui Regolamenti. Da tre giorni, infatti, parliamo di Regolamenti. Adesso invece siamo entrati finalmente nel merito. Voglio quindi

ringraziare i colleghi Maran e Lo Moro che sono, appunto, entrati nel confronto.

Chiedo però, soprattutto al collega Maran, di non crearsi degli avversari di comodo. Qui non è in atto una discussione tra chi vuole conservare e chi vuole innovare. Siamo tutti per ripensare - laddove è necessario - la Costituzione.

L'obiezione che facciamo noi che abbiamo avanzato delle critiche riguarda il rapporto sistematico tra questo atto (la revisione costituzionale) e l'altro atto, cioè la legge elettorale. Mettendo insieme queste due proposte di legge si ottiene un risultato negativo che è sotto gli occhi di tutti e che non può essere negato, cioè che gli italiani non possono scegliere i parlamentari perché l'Italicum impedisce la scelta dei deputati e questo provvedimento, così come è, impedisce l'elezione dei senatori.

Abbiamo già fatto una scelta che va nella stessa direzione negativa impedendo ai cittadini di scegliere il presidente della Città metropolitana. È giusta questa strada? Corrisponde ai problemi dell'Italia di oggi?

Stiamo vivendo una crisi democratica molto profonda, una crisi di legittimazione dei partiti, delle istituzioni. L'elettorato ha espresso in tutti i modi negli ultimi anni un malessere, una protesta, verso la classe politica nel suo complesso.

Stiamo adottando una soluzione che risponde a questa crisi? Che consente di superare questa crisi? Oppure essa tende ad aggravarla? Questa è la domanda, collega Maran, che ci dobbiamo porre.

Con questi provvedimenti saranno le segreterie dei partiti a comporre le liste del Parlamento. L'Italicum non è molto diverso dal Porcellum perché l'elezione nel Consiglio regionale dei senatori risponderà ad una logica di correnti e di partiti a livello locale. Ma nell'Italia di oggi, di fronte a questa crisi di legittimazione dei partiti, possiamo prendere la decisione di assegnare alle segreterie dei partiti la composizione del futuro Parlamento? È questa un'innovazione? O non è, invece, un passo indietro, anzi un mettere benzina sul fuoco in questa crisi di legittimazione democratica che c'è nel nostro Paese? Questo è il punto.

La collega Lo Moro ha cercato una continuità con le posizioni del Partito Democratico, del mio partito. Ho partecipato a tutti i congressi, a tutti i cambiamenti di nome, a tutti i cambiamenti di *leader*, ma da dieci anni nella mia parte politica (credo non solo nella mia parte politica, ma un po' in tutti i partiti) ho sentito una convinzione molto forte, cioè che bisognava superare il Porcellum, bisognava restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i parlamentari. *(Applausi della senatrice Petraglia)*. Questa è la verità del Partito Democratico da dieci anni a questa parte, ma mi pare che stiamo prendendo una strada del tutto diversa.

Ho detto prima che questa è una bella discussione, ma è anche una discussione a metà, perché, mentre stiamo qui a discutere della elettività del Senato, l'altro tema, quello della legge elettorale, è precluso al nostro confronto.

Sono molto convinto dell'elettività del Senato però se potessi constatare che nell'altro provvedimento, nell'Italicum, si potesse arrivare ad una modifica seria, a un collegio uninominale, cioè ad una soluzione che sia in linea con il criterio che la Corte costituzionale ha posto nella sua sentenza, vale a dire la possibilità dell'elettore di riconoscere l'eletto, se fossi rassicurato che con l'Italicum, almeno sulla legge elettorale, si restituisse ai cittadini la possibilità di guardare in faccia l'eletto, di sceglierlo, ebbene la mia obiezione sul provvedimento relativo al Senato rimarrebbe, ma sarebbe molto meno severa. Il mio dissenso rimarrebbe, ma sarebbe molto meno intenso.

Signor Presidente, mi consenta un'osservazione. Ho detto prima che quella che stiamo svolgendo è una bella discussione, pertanto dovremmo andare avanti ed arricchirla; tuttavia, l'altro elemento, cioè l'Italicum, è fuori dalla nostra possibilità di confronto. Questo è il *vulnus*, questo è il difetto. Quest'Assemblea, però, probabilmente alla ripresa a settembre sarà chiamata a discutere di questo punto dell'Italicum, allora perché dobbiamo separare in questa maniera questi due elementi che sono così profondamente connessi?

Credo che sarebbe molto utile alla nostra discussione avere un confronto sulla soluzione da dare nella legge elettorale alla possibilità di scelta dell'elettore. Questo tema è in discussione, è su tutti i giornali,

i nostri *leader* politici si incontrano e discutono di questo. Perché questa discussione non si porta qui nell'Aula del Senato, non si affronta qui nella sede propria e perché si rimane solo a incontri più o meno segreti dei nostri *leader* politici? Si potrebbe anche organizzare il nostro lavoro in maniera tale che, mentre qui va avanti la discussione sulla revisione costituzionale, *a latere*, in Commissione affari costituzionali si esamina la questione della scelta dell'elettore per l'elezione della Camera dei deputati. Se su questo tra i partiti ci fosse un convincimento comune si potrebbe anche arrivare in Commissione affari costituzionali a stabilire tutti insieme il principio del collegio uninominale o delle preferenze o comunque meccanismi che assicurino in qualche modo l'elettività, la possibilità di scelta nell'elezione della Camera dei deputati. Allora poi torneremmo qui a discutere del nostro argomento avendo ciascuno di noi un quadro più certo e sicuro e - ripeto - anche le obiezioni sul Senato elettivo, magari rimarrebbero, ma sarebbero meno intense di prima.

Mi permetto di dire che si potrebbe, signor Presidente, colleghi senatori, passare all'articolo successivo, accantonare per un momento il tema dell'elettività del Senato, avere una sede politica nella Commissione affari costituzionali (e non al Nazareno, o in un'altra sede o sui giornali, ma nella sede parlamentare) in cui avere un confronto serrato sul meccanismo dell'Italicum, sulla modifica da apportarvi e svolgere queste discussioni in parallelo. Poi, prima di arrivare alla votazione finale del provvedimento, potremmo riprendere gli emendamenti sull'elettività del Senato in modo tale che ciascuno di noi possa valutare in modo sistematico se stiamo restituendo agli elettori la possibilità di scegliere i parlamentari o se, nell'Italia del 2014, in questa crisi di legittimazione della politica così forte, noi andiamo a prendere una strada di aggravamento della crisi, affidando solo alle segreterie dei partiti la composizione del Parlamento.

A mio avviso, questa è una decisione poco saggia e che rischia di accentuare questa crisi; quindi, prima di prendere questa strada, cerchiamo un ulteriore momento di riflessione. Questa riflessione non lasciamola solo agli incontri di vertice, ma portiamola nella sede parlamentare.

Propongo pertanto di accantonare gli emendamenti sull'elettività, di svolgere una discussione - nelle more del nostro calendario pur fitto - nella Commissione affari costituzionali sulla soluzione da dare nell'Italicum sulla scelta degli elettori e poi di riprendere questo argomento dopo aver chiarito la modifica sull'Italicum. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-MovX).*

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, è vero che quella che stiamo svolgendo è una bella discussione, è opportuno ed importante farla e siamo sicuramente su un punto cruciale. Peccato realmente che tutto il dibattito intorno alla questione dell'elettività si sia arrotolato intorno ad un equivoco: questo è il problema.

Come abbiamo sentito nella discussione che è emersa, ci sono due visioni, entrambe assolutamente legittime, della democrazia e della rappresentanza parlamentare. Una è quella che ritiene che l'unica fonte della legittimazione sia l'elezione ed è un'idea che ha una sua storia, una sua nobiltà, una sua tradizione costituzionale e non va assolutamente demonizzata. È un'idea ed è forse caratteristica di un'epoca, di un costituzionalismo che ormai non c'è più. L'altra è quella che intende distinguere realmente le funzioni e fare del Senato una Camera territoriale, con funzioni di rappresentanza dei territori più che funzioni politiche.

L'equivoco che è rimasto è attorno a questo aspetto: vogliamo una Camera politica o una Camera territoriale? Quanto più la si fa politica, tanto più la si deve eleggere; quanto più la si fa territoriale, tantomeno si giustifica l'elezione. Il problema di questa riforma eventualmente è il fatto che siamo ancora un po' a metà strada. È una Camera un po' politica, un po' territoriale e questo genera l'equivoco, appunto, in base al quale molti ritengono opportunamente che ci sia un problema a non eleggerla. Penso che forse sarebbe opportuno concentrarsi di più sulle funzioni del Senato e affinarne di più la natura di Camera territoriale, che poi smonta anche la necessità di renderla elettiva.

Non è insomma questo il punto della riforma che presenta maggiori problemi. Si poteva sicuramente

scegliere l'altro modello, quello elettivo, e quindi una Camera di natura prettamente politica. Si può scegliere un modello diverso e si sta andando in questa direzione. Per noi va assolutamente bene, basta che ci si possa concentrare un po' di più sulla coerenza complessiva di una Camera che deve essere territoriale.

Per questo annuncio il voto contrario del nostro Gruppo.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno toccato i nodi reali della questione, perché molto spesso, anche per quello che è stato riportato sulla stampa, il tema dell'elettività o meno del Senato viene visto come un dogma, come l'oggetto di un braccio di ferro.

Torno a dire quanto ho avuto modo di dire spesso in Commissione: il problema è molto più semplice e cioè che il principio dell'elettività del Senato corrisponde alle funzioni del Senato. Ma nel momento in cui riconoscessimo al Senato semplicemente il ruolo di Senato delle autonomie ed esso fosse realmente solo una sorta di Camera delle Regioni e dei Comuni, non avrebbe senso insistere solo sull'elettività. Ma nel momento in cui associamo al tema del Senato e della sua elettività temi come la revisione costituzionale, leggi di natura ordinaria e comunque rimaniamo in ogni caso - come bene ha indicato il senatore Palermo - a metà del guado, credo che il suffragio universale - il fatto cioè che su certi temi e questioni il Senato non risponda solo per il Molise, la Liguria o la Lombardia ma per l'intera nazione e quindi debba essere coperto dal suffragio universale - sia indispensabile e ineludibile.

Proprio per questo motivo quando chiedevamo - e torno a sollecitare in questo senso la proposta del collega Tocci - che ci fosse un approfondimento in Commissione affari costituzionali, agganciato anche all'analisi dell'Italicum, non ci sembrava di voler sovvertire il principio di un azione riformatrice, bensì di voler rendere quell'azione riformatrice coerente con principi costituzionali inossidabili e soprattutto capaci di farci venire fuori dal guado.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, in merito all'intervento del senatore Mario Mauro, nella piena libertà della sua espressione, il tempo da lui impegnato deve essere computato nell'ambito del dissenso, perché non corrisponde alla linea del Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento, perché credo che sia il punto di fondo sul quale si discute. Siamo di fronte alla questione dell'elettività diretta delle due Camere. È vero che ci saranno anche altri emendamenti sullo stesso tema, ma forse è utile fare qualche sommessa riflessione su questo punto, il cui carattere distintivo è la prevista elezione del Senato.

Per il momento voglio fare una riflessione di fondo che a me pare decisiva. Non so, signor Presidente, se questa Assemblea parlamentare - con questa composizione, votata con la legge elettorale che conoscete e che ha avuto problemi di costituzionalità molto seri - abbia la possibilità in questa sede di affrontare oggi una questione, che fa parte della natura della Repubblica italiana, come l'elettività diretta di una delle due Camere.

Questo è un Parlamento che, com'è noto, ha piena efficacia, compie atti legittimi e validi, ma ha un problema di legge elettorale che tutti conosciamo e che, non a caso, è qui riecheggiata.

Io non so se, non la seconda parte della Costituzione, ma i tratti fondativi della Costituzione italiana siano affrontabili così, in questa sede. Ho qualche dubbio sotto questo profilo e, siccome in Italia il sindacato di legittimità costituzionale è piuttosto ricorrente, non vorrei che incappassimo in una di queste situazioni. Qui si passa da una Camera eletta a suffragio universale a una Camera non più eletta

a suffragio universale.

Questi emendamenti vogliono riportare l'elezione di entrambe le Camere, nella fattispecie del Senato, all'elezione diretta. Può questo Parlamento, in questa composizione, dopo la sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità della legge che lo ha eletto affrontare questo problema? A me pare dubbio. Prima di chiudere una discussione sulla elettività diretta, io ci penserei a lungo.

Il senatore Tocci prima ha suggerito addirittura una procedura per ovviare a questi inconvenienti. La mia posizione è sempre tesa ad ovviare gli inconvenienti perché, purtroppo, nella mia esperienza parlamentare tante volte mi sono affaticato per qualcosa che, in seguito, è stato cassato anche abbastanza rapidamente.

Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento sottoponendo, per il momento, alla riflessione sua e dell'Aula questo aspetto. Non sono uno studioso di diritto costituzionale, ma mi sembra che i costituzionalisti abbiano affrontato la questione dell'elezione di questa Camera con la citata sentenza della Corte. Su un problema fondativo della Repubblica, sarei dunque attento a violare il principio della elettività diretta di questa Camera.

D'altra parte - discuteremo dopo sulla fiducia e su altre questioni economiche - non capisco cosa osti ad avere un Senato per il quale, viste anche le funzioni che gli si vogliono dare, sia prevista l'elezione diretta. Non capisco cosa osti.

Certamente a me dà un po' fastidio ed è piuttosto irritante discutere di costi quando si parla della natura fondante di una Repubblica e di una democrazia. Ma in questo clima tendo addirittura a superare l'irritazione e a dire che tanto le elezioni si fanno insieme e hanno più o meno lo stesso costo (siamo davvero a differenze meno che decimali). Perché, allora, in un Parlamento che ha funzioni diverse, che deve svolgere compiti diversi, che ha una natura diversa far venir meno anche il tratto distintivo costituzionale della elettività?

Ad oggi non ho trovato risposta, da parte del Governo o di altri. Se, nel corso della discussione, dovessi trovare una risposta convincente sono pronto a cambiare opinione, ma fino a quando non ci sarà una risposta convincente, devo optare convintamente per l'elezione diretta del Senato della Repubblica.

Non vi è alcun ostacolo rispetto alle esigenze poste non da me, ma dal Governo; non mi pare che, per le funzioni che vengono date, sia di ostacolo. Anche qui ci sono fior di Parlamenti con due Camere con funzioni differenziate, entrambe ad elezione diretta. Non capisco perché in Italia non si vuol fare questo. Ricordo a tutti - potremmo discutere a lungo - che invece per il Bundesrat, che è lontanamente il modello ispiratore, ci sono altri sistemi, tramite i quali l'elezione secondaria si confronta con l'elezione diretta del Bundestag. Ne discuteremo a tempo debito. Qui si fa una scelta netta, che a mio avviso è di difficile condivisione. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento perché riteniamo ciò assolutamente in linea rispetto alla riforma che stiamo approvando. Tra l'altro, rivendichiamo il nostro apporto sostanziale, fattivo e determinante a portare a casa questa riforma. Qui non c'è qualcuno che si intesta la riforma. Abbiamo lavorato congiuntamente insieme al Governo in Commissione; il Parlamento ha fatto la sua parte e NCD si è fatto promotore di una battaglia sensibile e seria sulla riforma del nostro Senato.

Infine, signor Presidente, visto che stiamo votando su questo particolare aspetto, estremamente delicato e che ci sono molti emendamenti che fanno riferimento a questa situazione così particolare e delicata, vorrei sapere quante altre votazioni dovremo fare sullo stesso emendamento. *(Applausi dei senatori Sacconi e Albertini)*.

PRESIDENTE. Sullo stesso emendamento una sola.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, constato che siamo arrivati ad uno dei punti nodali di questa riforma. Ce ne sono stati altri e ce ne saranno altri, ma questo è certamente un punto importante e il dibattito cui abbiamo assistito lo dimostra. Siamo di fronte ad un bivio. Potremmo chiudere questo dibattito mettendo in votazione questo emendamento e, probabilmente, ci sarà una maggioranza che deciderà in un senso o in un altro. Tuttavia, signor Presidente, c'è una novità. Sentendo gli interventi che mi hanno preceduto, specialmente quello del senatore Tocci, credo che ci sia una novità molto importante. C'è la possibilità, probabilmente, di decidere su questo emendamento non con una maggioranza come quella che ci sarà alla prossima votazione, ma con una maggioranza più ampia. Il senatore Tocci è stato molto chiaro: ha aperto alla possibilità che alcuni senatori in quest'Aula possano accettare un Senato non elettivo, pur votando contro questo emendamento e quindi essendo a favore di un Senato elettivo, purché si apra una discussione parallela sulla legge elettorale, che potrebbe fornire quei pesi e contrappesi che potrebbero rendere tollerabile un Senato non elettivo.

Quindi, signor Presidente, proprio perché questa è una riforma costituzionale che si dovrebbe fare con la più ampia maggioranza possibile; dato che abbiamo la possibilità di allargare la maggioranza su questo emendamento aprendo questa discussione parallela, così come indicato dal senatore Tocci; la prego di non chiudere qui il dibattito e di accantonare questo emendamento, accettando la proposta avanzata peraltro non solo dal senatore Tocci, ma anche da molti altri senatori. Riflettiamo su questo punto. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questa richiesta di accantonamento.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere contrario

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere contrario. *(Ilarità dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1556, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1557, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annulliamo la votazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Una fatemela annullare.

Senatrice Nugnes, lei è una delle poche che non ha parlato. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. La ringrazio, signor Presidente.

Sostengo questo emendamento, così come ho sostenuto i precedenti. Questi emendamenti stanno proprio a testimonianza del fatto che queste opposizioni stanno facendo delle proposte. Qui ci sono molta demagogia e mistificazione.

Ho sentito dire dalla collega Lo Moro che è stato forse fatto un errore in Commissione a dare tanto ascolto alle minoranze e non dare voce alla maggioranza. Però, qui si fa un errore grave perché si confonde ascolto con la mera funzione dell'apparato uditivo, che è quella di sentire senza ascoltare. C'è una cosa che ha detto il collega Morra: siamo venuti in quest'Aula con i nodi irrisolti della Commissione e si vedono tutti.

Signor Presidente, mi rivolgo anche a lei. Quando si presentano tanti emendamenti e si crede che si tratti di una mera opera di ostruzionismo, bisognerebbe fermarsi a ragionare sul fatto che le opposizioni stanno cercando un dialogo e di portare una differenziazione che, invece, il braccio di ferro del Governo non vuole assolutamente ascoltare. Questo è derivato chiarissimamente dalle parole della Ministra.

Stiamo vedendo che il nodo principale, almeno in questi primi articoli, sta nella faccenda del Senato,

che qui nessuno si ostina a voler vedere in maniera non riformabile. Infatti, benché molti siano partiti, come anche io ho già dichiarato, da una visione anche un po' romantica di un bicameralismo perfetto, con questi emendamenti alla mano si stanno mettendo chiaramente in discussione dei punti fondamentali. Infatti, è vero che il Senato o è assolutamente elettivo, per quanto differenziato nelle sue funzioni, o è un Senato delle territorialità e si occupa soltanto delle territorialità, o non è il Senato, perché se una cosa deve essere sbagliata è meglio che non ci sia.

Quindi non credo che queste opposizioni stiano facendo ostruzionismo, ma che stiano cercando un punto di confronto con un muro di gomma, una ostilità ed un pugno di ferro che viene dall'altra parte. Il fatto stesso che noi siamo qui, in quest'Aula ed in Commissione, a discutere del provvedimento che ci è arrivato e su cui stiamo facendo delle modifiche, vuol dire che noi tutti siamo aperti al dialogo e questa mazza è solo un urlo: un urlo che viene per farci ascoltare e far fermare questa macchina che, comunque, deve andare avanti, a qualunque costo, per portare a casa, come è stato detto, una riforma come fosse un puntiglio.

Ma altri, molto più illustri di me (di cui non voglio dire il nome per non portarli dalla mia parte senza il loro consenso), hanno detto che quando si fanno riforme costituzionali non bisogna pensare al contingente, ma bisogna guardare al futuro, perché queste riforme le dovremo fare per i nostri figli e non per il nostro tornaconto. Allora, per fare una riforma costituzionale, ci vuole il consenso, ma in quest'Aula manca la cultura del consenso, del governare e dell'equilibrio delle parti.

Ascoltare non è meramente sentire; non è dare dei tempi o dei minuti contingentati per far sfogare un'opposizione e dire di averle concesso la parola e di averla ascoltata. Quello non è ascolto. L'ascolto significa trovare dei punti di contatto e di dialogo, e noi con questi emendamenti ve li abbiamo dati! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Voi non ci avete ascoltato mai e su niente! Questa è l'unica verità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

TREMONTI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL)*. Signor Presidente, signori colleghi, in questa Aula durante questa importante discussione ho sentito tante volte parlare di struttura del diritto e delle funzioni del diritto.

La struttura e la funzione del diritto romano era schematizzata, in termini assolutamente lineari, in delitti e contratti. È a Bisanzio che quella linearità si rompe e appaiono figure ibride, contaminazioni, «quasi delitti» e «quasi contratti». Noi siamo partiti, anche nella storia di questa Repubblica, dalla struttura lineare del Senato. Quella che ci si propone adesso è una variante bizantina: non è il Senato, ma il «quasi Senato». È la ragione per cui voto a favore. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Tocci)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1557, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1558, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1559, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, fino alle parole «*sopprimere il primo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1559 e l'emendamento 1.1560.

Avverto che gli emendamenti 1.1561, 1.1563, 1.1566, 1.1568, 1.1571, 1.1572, 1.1576 e 1.1582 saranno votati successivamente.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1562, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(La senatrice Dirindin si appresta a raggiungere la sua postazione per votare)*. Prego, senatrice Dirindin. Aspetto, ma voglio che voti la persona. Il voto per delega non esiste.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.1565, 1.1569, 1.1578, 1.1579, 1.1580, 1.1581, 1.1586, 1.1587 e 1.1588.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1564, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, fino alle parole «Camera dei deputati e del Senato».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1564 e l'emendamento 1.1567.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1570, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, devo specificare che intervengo in pieno spirito collaborativo. Da quello che ho capito, dopo aver votato l'emendamento 1.1564, lei ha ritenuto preclusi gli emendamenti 1.1565 e 1.1567 che, però, a differenza... *(Commenti dal Gruppo PD)*. Mi risponde lui! Non c'è bisogno della segretaria!

PRESIDENTE. No, l'emendamento 1.1565 è precluso della reiezione dell'emendamento 1.1562. L'emendamento 1.1567 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 1.1564.

MONTEVECCHI *(M5S)*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1573, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1574, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1575, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1577, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1583, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1584, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1585, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1561.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto su questo emendamento, che ho sottoscritto, torna a toccare uno dei punti nevralgici della riforma al nostro esame.

Torniamo a dire quanto sia importante qualsiasi funzione o qualunque ruolo si intenda dare a questo ramo del Parlamento. Ciò che conta, però, è che questo ramo del Parlamento resti nella potestà di decisione dei cittadini, per riuscire a trovare quel punto di equilibrio tra le istituzioni e i cittadini stessi che, negli ultimi tempi, sembra essersi smarrito nelle procedure ed anche nelle abitudini di una politica che, in sede parlamentare, o anche nel suo ruolo di Governo, sempre di più trova ostacoli nel dialogo e nella comunicazione con i cittadini.

Per questo motivo ritengo, a titolo ovviamente personale, che non bisogna perdere una tale opportunità in questa importante riforma che ha uno spirito e un respiro nella proposta del Governo.

Non si può non ricordare il pregevole lavoro svolto dalla 1a Commissione, la quale ha affrontato molti temi ma, per dichiarazione degli stessi relatori, non ha potuto sciogliere tutti i nodi e ne ha portato quindi all'Aula e alla sua sovranità uno, quello dell'elezione diretta, come una delle questioni da affrontare nella condivisione dello spirito della riforma dove le maggioranze politiche sono diverse e possono modificare gli assetti del Parlamento.

Quello a cui però non si può venire meno è il rapporto di fiducia e il vincolo di mandato stringente tra chi qua rappresenta i cittadini e intende rappresentarli in un vincolo stretto, frutto del voto, della scelta e della decisione dei cittadini stessi, e chi invece pensa possa essere più funzionale e lineare rispetto ad un progetto un'elezione cosiddetta di secondo grado, così come è già avvenuto per le Province.

Entrando nel merito di una valutazione politica - ad esempio - sulla riforma avvenuta sul terreno delle Province, molto sostenuta soprattutto da alcuni *media*, già oggi tocchiamo con mano il suo fallimento. Non abbiamo abolito alcuna Provincia, Presidente; abbiamo solo abolito l'unica possibilità in capo ai cittadini di eleggere con la loro partecipazione al voto i rappresentanti in seno al consiglio provinciale.

Non vorrei quindi che anche sul Senato si abbattesse questo errore. Se infatti è giusto riformarlo dandogli funzioni diverse e legandolo sempre di più ai territori, penso sia profondamente sbagliato sottrarlo alla volontà popolare.

La mia dichiarazione di voto a favore di questo emendamento serve proprio a ricordarci che stiamo affrontando uno degli elementi portanti della riforma, la quale sarebbe ben misera se continuasse ad amputare quelle quote di democrazia con tanta fatica conquistate che stanno su un piatto della bilancia che non è in equilibrio. Non è infatti togliendo democrazia che si dà maggiore efficienza e funzionalità a questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1561, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1561 e gli emendamenti 1.1563 e 1.1566.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1568, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1571, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, fino alle parole «si compone di due Camere entrambe elettive».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1571 e gli emendamenti 1.1572 e 1.1576.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1582, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1589, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1590, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1591, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1592, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1593, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1594, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1595, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1596, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1597, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1598, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1599, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1600, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1601, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, e all'emendamento 1.1602, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori .

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1603, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1604, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, e all'emendamento 1.1605, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1606, identico agli emendamenti 1.1607, 1.1608, 1.1609 e 1.1610.

CORSINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, ritorniamo su una questione che è stata già ampiamente discussa, ma credo che in questo caso giovi ripetere: lo dico in italiano, perché altrimenti una cara collega mi rimprovera e non voglio perdere la sua amicizia se lo dico in latino.

Dunque, quali sono le motivazioni che a mio avviso depongono a favore di una elettività del nuovo Senato? Innanzitutto il seguente argomento, che è già stato utilizzato: nel quadro di una differenziazione funzionale, che assolutamente mi convince, trovo contraddittorio il fatto che in vista di un Senato delle Autonomie - si tratta di un tema che è stato discusso per anni in sede di Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) ed è stato oggetto di approfondimenti - si attribuiscano al Senato che viene qui ipotizzato delle funzioni che vanno ben oltre questa rappresentazione: cito ad esempio la possibilità di votare le leggi costituzionali, le leggi elettorali e i trattati internazionali. Come in precedenza diceva bene il collega senatore Mario Mauro, c'è una contraddizione che non lo consente.

Desidero avanzare una seconda valutazione: naturalmente conosco le obiezioni che vengono contrapposte agli argomenti che sto per portare e quindi cercherò di smentire anche tali obiezioni. Si dice che se il Senato cui noi pensiamo venisse sottoposto ad elettività, non sarebbe più un Senato rappresentativo dei territori, ma sarebbe un Senato rispetto al quale la designazione dei partiti assumerebbe un ruolo fondamentale. Ora, se è vero - come credo sia vero - che tutti auspichiamo un ritorno dei partiti alla loro funzione costituzionale, proprio per questo reputo che un Senato di seconda o di terza nomina, in realtà, esalterebbe un ruolo esorbitante ed intrusivo da parte dei partiti. In effetti, che cosa significa parlare di seconda o di terza nomina? Per chi conosce la vita dei partiti, ciò significa che sarebbero soprattutto i segretari regionali e i capigruppo dei partiti ad effettuare la designazione e questo non mi pare favorirebbe un ritorno dei partiti ad una funzione strettamente costituzionale.

C'è una terza considerazione che intendo avanzare e che riguarda la modellistica comparata. Se esaminiamo Paesi di straordinario rilievo nel mondo occidentale, possiamo vedere ad esempio che gli Stati Uniti hanno scelto un Senato elettivo fin dal secondo decennio del ventesimo secolo, che la Francia prevede un meccanismo elettorale con una base molto ampia e che addirittura, nella sua legislazione più recente, si dispone l'incompatibilità tra ruolo di senatore, di sindaco e di consigliere regionale e che la Spagna elegge la seconda Camera per quattro quinti.

C'è inoltre la questione politica, che a mio avviso è del tutto fondamentale. Come diceva bene in precedenza il collega Tocci, oggi disponiamo in prima approvazione di una legge elettorale ultramaggioritaria, che in qualche misura mette in discussione le auspicabili funzioni di garanzia del Senato, al quale io e alcuni di noi pensiamo, ma soprattutto tale meccanismo elettorale espropria il cittadino di una possibilità di scelta diretta, che certamente non potrebbe avvenire attraverso la lista bloccata, ma soltanto nel caso di un'opzione per la preferenza o di un collegio uninominale.

Ho trovato straordinariamente interessante, sotto un profilo politico, l'intervento del collega Tocci, perché dimostrava che non c'è un pregiudizio di natura ideologica da parte nostra, non c'è un apriorismo per una sorta di partito preso. Si diceva che, siccome l'esame dell'Italicum sarà di pertinenza di questa Camera, e nel frattempo non sarà completato l'*iter* previsto dalla Costituzione di modifica del nostro sistema di bicameralismo, avremo ulteriori elementi di valutazione. E naturalmente, in relazione a questi ulteriori elementi di valutazione, ci riserviamo di esprimere un giudizio.

Infine, la contro obiezione che più spesso ho sentito e che mi è stata opposta: se si procedesse attraverso un meccanismo di elettività, i senatori eletti potrebbero richiedere di svolgere funzioni che,

in sostanza, smentirebbero il modello di Senato al quale la maggioranza punta.

Io non credo che questa obiezione valga perché una funzione vale in ragione dell'ingaggio rispetto al quale è stata assunta. E qualora buona parte della legge venisse approvata (come io auspico, perché le mie ragioni di contrarietà sono ragioni ben definite e delimitate), credo che questa obiezione non reggerebbe.

Infine, mi punge un interrogativo al quale non so dare una risposta. Ricordo, non per un'autocitazione, che quando sono intervenuto la prima volta in discussione generale in Commissione affari costituzionali, ho avvalorato valutazioni e giudizi che prima di me aveva esposto il senatore Quagliariello, al quale riconosco indubbiamente una avveduta competenza in queste materie (aveva svolto anche la funzione di Ministro per le riforme), aveva utilizzato argomenti del tutto simili ai miei. Prendo atto che oggi il senatore Quagliariello modifica le proprie posizioni, ma mi pare che lo faccia più per motivazioni di natura politica generale che non per considerazioni di merito.

È una scelta del tutto legittima che mi permetto di non condividere, perché in relazione a queste materie credo che valga di più il criterio della verità, delle verità nelle quali crediamo, rispetto al criterio della opportunità politica. *(Applausi della senatrice Mussini)*.

*PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, credo che a nessuno sfugga che il costituente del 1948 aveva di fronte uno Stato da costruire e una dimensione organizzativa dello Stato da creare.

In quella situazione ipotizzò le Regioni che non erano nell'ordinamento amministrativo italiano e pensò, pure con i dubbi di molti costituenti, ad un sistema bicamerale che significativamente caratterizzò con quella frase che tanti problemi ha creato, dicendo che il Senato doveva essere eletto su base regionale.

Era chiara la valutazione che della situazione del 1948 faceva il costituente, era chiaro che si trattava di una costruzione misurata su quella realtà.

Oggi noi siamo in una fase costituente e, se la vogliamo affrontare in modo debito, non possiamo non prendere atto della evoluzione che ha avuto nel nostro Stato l'organizzazione del sistema di governo. Non possiamo non prendere atto del ruolo che hanno assunto le Regioni e i Comuni. In questa dimensione è più che legittimo pensare ad un sistema parlamentare nuovo, diverso dal precedente, che si caratterizzi per la presenza di una Camera che garantisce la rappresentanza delle istituzioni territoriali e che crea un raccordo, anche a livello legislativo, tra le istituzioni territoriali e il Parlamento.

Questo è il tratto qualificante di questa modifica del sistema ed è questo il punto sul quale primariamente bisogna fissare una valutazione oggettiva. È questo un modello che risponde, dal punto di vista delle esigenze decisionali e funzionali, alle necessità del Paese in questo momento? Se è così, è evidente - ce lo dice anche la comparatistica, con tutto il rispetto delle obiezioni che sono state fatte - che l'elezione diretta e quella indiretta sono due opzioni, sono due scelte, ma non c'è nessuna possibilità sul piano dell'onestà intellettuale di dire che la scelta dell'elezione indiretta nega la democrazia e caratterizza il sistema per un'involuzione dittatoriale o autoritaria.

Su questo piano uno può anche avere il dubbio; nell'intervento in discussione generale io ho rivendicato il diritto-dovere al dubbio. Non ho la pretesa di avere in mano la verità evangelica e sono ben lontano dal caratterizzare la mia posizione in Parlamento in termini di contrapposizione ideologica o di criminalizzazione delle opinioni altrui. Rispetto le opinioni altrui, ma credo che ci vorrebbe davvero un esercizio di onestà intellettuale per non negare che questa ipotesi che non piace ha piena dignità democratica e costituzionale.

Allora, se la discussione si portasse davvero laddove dovrebbe essere portata, noi non avremmo assistito oggi all'incredibile spettacolo di qualcuno che ha voluto sostenere la cancellazione del Senato non prendendosi la responsabilità da costituente di fare una proposta organica, atteso che, se si sopprime il Senato, ci sono 60 articoli da cambiare in questa Costituzione. Allora, se vogliamo uscire

dalla propaganda e tornare alla responsabilità del costituente, è su questo piano che dobbiamo avere il confronto e, se si fa un confronto di merito e non strumentale, il piano della discussione è anche quello di un merito che si muove in una cornice che, in quanto condivisa, deve essere perfettamente individuata. Io non ho sentito in nessuno degli interventi dei dissidenti chiarire...

AIROLA *(M5S)*. Perché dormivi! *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Airola, lei non può interrompere mentre si parla con queste grida disumane. Per favore, ci fa spaventare.

Senatore Pagliari, concluda, prego.

PAGLIARI *(PD)*. Io non ho sentito in nessuno degli interventi dei dissidenti e, per mia deficienza, non sono riuscito a cogliere dalla sintesi dei loro interventi, quale sia il disegno di riforma costituzionale che hanno in testa. Non è venuto fuori un quadro preciso, ma solo la sensazione che quello che si vuole fare è esattamente mantenere questo quadro. Ciò è anche legittimo, ma va detto con chiarezza; non si deve correre dietro a migliaia di emendamenti costruiti sulla differenza di 500, 501 o 400 parlamentari, o in cui si parla di Camera o di Duma.

Torniamo al merito e facciamo il confronto su questo. Siamo d'accordo sull'impianto complessivo di questo sistema bicamerale differenziato e specializzato? Siamo d'accordo sulle nuove funzioni che l'articolo 117 attribuisce? Siamo d'accordo sul sistema complessivo o ci sono delle differenze a cui si aggancia un diverso sistema elettorale? Infatti, credo che sia molto chiaro sul piano dell'analisi e sul piano tecnico: la questione del sistema di elezione non è un fatto decisivo nel modello che viene fuori dalla proposta elaborata dai relatori Calderoli e Finocchiaro. In quel modello c'è, dal punto di vista tecnico e della tecnicalità costituzionale, una sua coerenza, un suo disegno e un equilibrio tra i pesi e i contrappesi. C'è un disegno che ha una piena dignità costituzionale. Può piacere o può non piacere, ma non è consentito a nessuno criminalizzarlo nei termini che si sono sentiti qui dentro. Il confronto sia sul merito, ma che il confronto sia vero e non un confronto nel quale si usa l'ostruzionismo semplicemente per impedire che quest'Aula decida e faccia una proposta al Paese.

E voglio aggiungere anche un elemento in più sulla questione della legge elettorale. Sono assolutamente d'accordo che la legge elettorale sia un problema delicato. Sono assolutamente d'accordo - com'è stato detto anche dal presidente Renzi - che debba essere assicurata ai cittadini la possibilità di scegliere i propri deputati e i propri rappresentanti. Sono assolutamente d'accordo sul tema del riequilibrio delle soglie e sul tema complessivo che è al dibattito, ma non mi si faccia credere che davvero si pensa che sul piano costituzionale ci sia una relazione fra la riforma della Costituzione e la legge elettorale. Questo legame c'è nel momento politico attuale, in questo frangente, ma è un legame politico, perché a nessuno sfugge che la legge elettorale è una legge ordinaria e la si cambia - com'è stato dimostrato purtroppo nel 2005 - in un battibaleno, mentre la Costituzione è qualcosa di molto più definitivo e molto più decisivo, sul quale, quindi, non è pensabile che il modello costituzionale vada bene a fronte di una legge elettorale che appaia confacente ai *desiderata*.

I temi sul piano giuridico-costituzionale, ma anche di politica costituzionale, sono diversi. Nessuno è chiuso al confronto, ma ripeto: non sfuggiamo al confronto e alla decisione su questo modello costituzionale e proviamo a farlo anche in relazione alla positività del dibattito che si è svolto oggi, depurando e salvando quegli emendamenti che hanno la caratteristica di avere ad oggetto punti decisivi e qualificanti di una posizione.

Liberiamoci da questo macigno di offrire la rappresentazione di un Senato impantanato nelle regole e in una contrapposizione sterile e incapace di arrivare davvero al confronto e, in certe forze politiche, timoroso di arrivare al confronto di merito, in modo da vedere l'espressione massima del sistema della democrazia, ossia che una maggioranza possa scegliere e prendersi la responsabilità delle proprie decisioni.

Voteremo quindi come Partito Democratico contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini).*

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che diversi senatori hanno segnalato alla Presidenza l'intenzione

di intervenire. Ve lo dico dal momento che voi avete la possibilità di muovervi, mentre io sono fermo qua.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei sgombrare il campo da alcuni equivoci che nell'ambito di questo dibattito si sono assommati.

In primo luogo: mantenere l'elettività del Senato, come qualche collega che mi ha preceduto ha già accennato, non significa mantenere due Camere con gli stessi compiti. Abbiamo detto già in diverse occasioni che il mantenimento del bicameralismo perfetto non ha molti seguaci in questa Camera e forse non ne ha addirittura. Il punto però è che in questa XVII legislatura, in questa Camera e nell'altra, è entrata una forza politica con il 25 per cento dei consensi, costruiti in pochi mesi. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il suo tempo si è esaurito, senatore, ma possiamo concederle un altro minuto.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Grazie, signor Presidente. A questo punto, quando i cittadini chiedono, con tanta forza, un di più di rappresentanza, un di più di democrazia, la scelta di eleggere una Camera con un'elezione di secondo livello, lasciare in qualche modo a quella che viene considerata casta la scelta di una parte più ristretta da mandare in Senato, da un punto di vista politico è una scelta suicida.

Questo, tra l'altro, nulla toglierebbe alla creazione di due Camere con competenze diverse, come molti di noi hanno addirittura proposto. Quindi, il problema non è quello di rimanere così come siamo adesso. Il superamento di questo Stato è accettato pacificamente dalla maggioranza di questa Camera. Quello che non è accettato è la riduzione degli spazi democratici per il nostro elettorato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo opportuno appoggiare questo emendamento e la dichiarazione di voto mi consente di precisare alcuni punti al senatore Pagliari, che evidentemente in qualche momento si sarà distratto.

Ho fatto, come altri colleghi, anche la proposta di inserire, all'interno della riforma costituzionale, un diverso modello e un diverso assetto istituzionale, ovverosia la soppressione del Senato come seconda Camera (tra l'altro con un Senato non elettivo, nel caso in cui questo dovesse rimanere) poteva essere compensata dalla elezione diretta del Capo dello Stato aumentando il ruolo, le funzioni e le competenze dello stesso. Non è vero, quindi, che sappiamo dire solamente di no.

La verità è che questa riforma non nasce in Parlamento perché tutte le obiezioni del senatore Pagliari avrebbero potuto trovare accoglimento e certamente ascolto, laddove la riforma avesse preso vita all'interno di quest'Aula, meglio ancora se su di una legge d'iniziativa parlamentare.

Noi abbiamo appreso dalla stampa che era avvenuto un patto in largo del Nazareno (che, non dimentichiamolo cronologicamente, era all'inizio un patto sulla legge elettorale) che si è poi saputo, sempre in maniera vaga, indistinta e indeterminata, essere anche un patto sulla riforma costituzionale. Quindi, già questa riforma nasce con contorni nebulosi, fuori dal contesto parlamentare e, se il senatore Pagliari mi consente di dirlo, dal contesto politico.

La senatrice De Petris ha ragione quando afferma che in quest'Aula noi abbiamo due convitati di pietra, che sono i due sottoscrittori del patto del Nazareno: uno dei quali non è stato mai eletto, mentre il secondo non è più senatore. Quindi, usare il termine di riforma extraparlamentare, che nasce in luoghi e tra persone che sono fuori dalle Aule parlamentari non è usare una aggettivazione spregiativa o mendace che dir si voglia.

Il senatore Pagliari ci ha richiamato gli albori della Repubblica. E ovviamente ha detto qualcosa che tutti sanno: una Nazione che esce da vent'anni di dittatura, che affronta una guerra, che vede nelle Aule del Parlamento ovvero dell'Assemblea costituente due grandi forze che più o meno si equivalgono, una

di matrice socialcomunista e un'altra di matrice cattolica, popolare e liberale, è il frutto di un compromesso.

Molte delle ambiguità e delle farraginosità sono frutto di quel compromesso e di quei tempi, di quella storia e di quegli istanti di vita. Ma venire a dire che la soppressione del suffragio universale è di per sé un ammodernamento rispetto a quell'epoca non va bene.

Ecco perché delle due l'una: o il Senato non serve nell'architettura costituzionale che ognuno legittimamente può proporre, e lo si chiude, oppure, se c'è il Senato, qualunque siano le sue funzioni, i compiti che si vogliono attribuire a questo Senato, l'unica aggettivazione e l'unicaspecificità alla quale non si può rinunciare è l'elezione a suffragio diretto dei componenti di questa seconda Camera.

Ed è bene qui ricordare agli astanti che giace presso il Senato il disegno di legge a prima firma Caliendo, che aveva brillantemente risolto il problema con la riduzione di 200 deputati e di 150 senatori e che aveva, con la suddivisione delle materie e delle competenze, evitato alla radice il bicameralismo perfetto.

Se l'idea di riforma fosse nata all'interno di questa Camera, credo che nessuno si sarebbe potuto dimenticare di una legge che, nella XVI legislatura, era stata votata a larghissima maggioranza e su quella si sarebbe potuto discutere.

Quindi io contesto alla radice le affermazioni del senatore Pagliari, Noi ci stiamo opponendo non perché sia solo un nostro diritto, ma perché niente è meglio del peggio; quindi chiudere il Senato per noi è meglio che avere un Senato non elettivo.

E - attenzione - non è affatto vero che, qualunque sia la modalità di elezione, è fatta salva la democrazia, perché potremmo avere, così come la Corte costituzionale ha sancito, delle storture.

Noi - attenzione - stiamo parlando di una maggioranza che alla Camera dei deputati si forma sulla presenza di 142 deputati che sarebbero incostituzionalmente costituenti una maggioranza parlamentare e quindi con una fonte di legittimazione che la Corte costituzionale disconosce.

Allora, quando la smania di potere, di accaparrarsi tutto il banco raggiunge dosi tali di cinismo e di tracotanza, com'è successo per la riforma proposta dal primo ministro Renzi, è chiaro che chi non si riconosce in quelle formulazioni non può fare altro se non quello che stiamo facendo, una cosa molto semplice: questa riforma doveva passare sottotraccia nella fase precedente alla sospensione estiva dei lavori, tant'è che l'Italicum doveva venire prima della riforma costituzionale. Mi spiegate perché questo è fermo alla Camera e oggi viene usato come montante compensativo per coloro che votano questa riforma, turandosi il naso?

Non credo che nelle fila del Nuovo Centrodestra non ci siano menti libere e uomini di intelletto che non capiscono quello che sono riuscito a capire finanche io. Stanno smontando il montante compensativo dell'abbassamento delle soglie ed aspettando quello dell'introduzione delle preferenze che - attenzione - avrà il correttivo per cui il primo della lista sarà eletto indipendentemente dalle preferenze e quelli dopo si dovranno scannare con le preferenze per accaparrarsi i seggi successivi.

Cari amici, questo è un contesto costituente, nel quale la partita si gioca per i futuri benefici elettorali...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore.

D'ANNA *(GAL)*. ... di questa o di quell'altra forza politica.

Se questi sono i presupposti, perché ci scandalizziamo se il clima non è idilliaco? La partita in gioco non è l'architettura costituzionale ma la sopravvivenza di alcuni partiti e la brama di potere di chi governa e vuol continuare a governare nei prossimi anni, senza la legittimazione del voto popolare. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, le faccio solo notare che il Movimento 5 Stelle vuole portare il Parlamento in piazza; in realtà, abbiamo portato una piazza in Parlamento. Vedete quanto più effervescente, serena, distesa e sorridente è la discussione quando ci si parla in faccia, in viso.

Io però devo dire qualche cosa un po' pepata al senatore Pagliari, che ci accusa di non avere un disegno organico: beh, forse un disegno organico ci sarebbe se avessimo adottato come testo base quello che esitava dalla discussione in Commissione e non quello che il Governo aveva portato ed imposto, poi massacrato dai costituzionalisti auditi. Si trattava di un colabrodo di assurdità. Sarebbe stato forse più organico comprendere la nostra proposta se non avessimo rimandato in Commissione il voto su questi articoli in coda: ne è uscito, quindi per forza un dibattito sincopato.

Tuttavia, collega Pagliari, se vuole i nostri emendamenti sintetizzati in un volumetto, glieli diamo e li legge tutti insieme - sono solo 200 - e capisce che un disegno c'è. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Si tratta di un disegno che prevede una riduzione armonica dei parlamentari non solo per ridurre i costi, ma anche per non avere squilibrio tra le due Camere riunite in seduta comune - cosa detta e ridetta - nell'elezione degli organi di garanzia e del Presidente della Repubblica.

Abbiamo accettato l'idea che il Senato non dia più la fiducia; abbiamo accettato l'ipotesi - abbiamo avanzato proposte - di differenziazioni tra le Camere, però abbiamo mantenuto l'idea che dovrebbero avere competenze esclusive per una serie di ragioni molto semplici e quasi banali da spiegare: lei ride, senatore: glielo farò dopo un Bignami, magari giù in piazza.

In primo luogo, se le due Camere hanno funzioni differenziate, lavorano il doppio nello stesso tempo. Abbiamo contestato il fatto che siano composte da persone nominate, perché il politico nominato fa gli interessi delle *lobby* e non della Nazione.

L'avete scritto voi che non rappresentano più la Nazione: inoltre, se è eletto, quindi con compiti esclusivi, lavora a tempo pieno: i consiglierei regionali dovranno fare i canguri da una parte all'altra dell'Italia e probabilmente faranno male entrambe le funzioni, a meno che le decisioni non siano prese altrove e a questi senatori nominati non si voglia appiccicare l'etichetta di «alza mano», che ben vi ha illustrato il collega Martelli qualche tempo fa (di latina, anzi sudamericana memoria).

Credo che su questo emendamento dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza le donne. Non sto a ricordarvi una parte della vostra storia che affonda le radici nelle suffragette per dirvi quanto le donne hanno pagato e lottato per avere il suffragio. Dalle donne del Movimento 5 Stelle è arrivata una testimonianza e dalle donne del Partito democratico sono arrivati sorrisi irridenti, come quelli che vedo anche ora.

PRESIDENTE. Senatore, la prego di fare un discorso più generale.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ho detto che sarei stato un po' pepato. Poi magari giù ci parliamo più amabilmente.

Vorrei che lo stesso Partito Democratico, ma anche tutta questa Aula, ricordasse perché oggi abbiamo un Senato, una Repubblica e perché vogliamo che continui ad essere così. Non aggiungo altro, e parleranno i fatti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Molti senatori del Gruppo M5S sono in piedi al centro dell'emiciclo)*.

PRESIDENTE. Vede che ha ricevuto gli applausi dalla piazza?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, non sarei intervenuto se il collega Pagliari non avesse argomentato le sue ragioni in maniera che non posso condividere.

La questione principale è quella della coerenza della riforma e del sistema proposto. Per me Senato elettivo o eletto con elezione di secondo grado non sono dogmi. Sicuramente possono essere fatte entrambe le scelte; però è qui che ci vuole coerenza: come possiamo condividere la scelta di non fare un Senato elettivo con suffragio universale sulla base dell'argomentazione che le competenze del Senato sono diverse da quelle della Camera e, quindi, necessariamente una Camera deve essere eletta con suffragio universale e l'altra no? Le competenze diverse non impediscono che il sistema elettorale possa essere lo stesso perché sono le competenze scritte in Costituzione che giustificano le differenze e non il sistema elettorale.

La seconda questione è come può essere coerente il sistema proposto con due Camere con entrambe competenze legislative seppure in settori diversi se una sola è eletta a suffragio universale rispetto ad

un'architettura costituzionale dove gli enti che svolgono funzioni amministrative sono eletti a suffragio universale?

In altre parole, una competenza legislativa del Senato che permane in questa proposta deve essere espressione di un organismo eletto con un sistema di secondo grado e, invece, un'istituzione come il Comune, che ha funzione meramente amministrativa, deve essere eletto con un sistema a suffragio universale.

I colleghi che argomentano rispetto alla differenziazione del sistema elettorale devono dimostrare la coerenza di questo ragionamento. E allora non appigliamoci agli specchi.

Se vogliamo un sistema che si allontani rispetto alla complessità della gestione politica, introduciamo distanza tra la complessità della società e della sua rappresentanza rispetto agli obiettivi di Governo che si vogliono perseguire. È legittimo. Non è detto che andiamo verso una svolta autoritaria, anche se mi permetto di ricordare ai colleghi che in altre epoche i vari organi persero progressivamente il rapporto con l'elettorato universale. Basta ricordare che a un certo punto i Consigli comunali non servirono più perché certamente la complessità della gestione amministrativa portava nella direzione di una maggiore sintesi.

In altre epoche si inventò allora la figura emblematica del podestà. Per carità! Abbiamo cambiato i nomi, ma proposto un sistema di istituzioni locali con determinati sistemi elettorali che a quelle idee originarie si sono avvicinate quantomeno per il comportamento, spesso podestarile.

Ognuno se la canta e se la suona come vuole. Chiederei però, e chiedo anche a me stesso, uno sforzo di coerenza. *(Applausi dai Gruppi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e M5S).*

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori .

Ho assistito a tutte le discussioni avvenute in questi giorni e ho svolto un intervento in 1a Commissione quando me ne è stata data l'occasione: se vogliamo dare un nostro apporto in Assemblea al disegno di legge, penso sia il momento di riflettere.

Adesso mi rivolgo a lei, Presidente: non mi sembra corretto continuare questa discussione quando ci sono 50 parlamentari che parlano di altro davanti al banco della Presidenza.

Faccio altresì un appello a lei perché per chi come il sottoscritto cerca di ascoltare gli interventi dei colleghi proprio questa fase di ascolto è resa molto difficile.

Non richiamo l'articolo del Regolamento che disciplina la fase di tumulto perché non mi sembra che siano queste le condizioni, però veda lei se è possibile dare la possibilità di ascoltare gli interventi dei colleghi a chi, come il sottoscritto, vuole farlo. *(Applausi del senatore Orellana).*

PRESIDENTE. Non tutti hanno la nostra resistenza. Comunque ora torniamo alle votazioni, così ognuno raggiunge il suo posto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1606, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.1607, presentato dal senatore Campanella, 1.1608, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, 1.1609, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, e 1.1610, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, apprendo che fra poco si sospenderà la seduta per la celebrazione di una messa. Nell'eventualità di una sospensione, quando riprenderanno i lavori dell'Aula?

PRESIDENTE. Vista la situazione particolare e la necessità di proseguire, avrei pensato di sospendere

la seduta dalle ore 20 alle ore 20,45. *(Commenti)*. Allora sospendiamo dalle 20 fino alle 21. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.1611.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Vorrei capire una cosa.

PRESIDENTE. Se sono in grado di spiegargliela...

PUGLIA *(M5S)*. La ringrazio.

Quando i senatori intervengono sull'ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento, si opera una interpretazione arbitraria, nel senso che vengono tolti i minuti al Gruppo oppure normalmente, ai sensi dell'articolo 92, per richiamo al Regolamento, si sospende la discussione?

PRESIDENTE. Sono tutti computati.

Del resto questo è risaputo, è sempre stato così e così sarà. Di qualsiasi intervento viene computato il tempo, anche perché spesso abbiamo consentito veri e propri interventi sull'ordine dei lavori.

PUGLIA *(M5S)*. Non l'ho mai fatto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo effettuato votazioni con finalità incoerenti con il testo uscito dalla Commissione: abbiamo già votato in merito al sistema di elezione delle Camere elettive (che peraltro, elezione diretta o indiretta, sono comunque elettive).

Allora credo, Presidente, che dovremmo cominciare a discutere delle funzioni del nuovo Senato. Solo se discutiamo delle funzioni, avremo la possibilità di discutere della sua composizione. Per due volte non ho partecipato al voto perché, se non so qual è la funzione del nuovo Senato, difficilmente posso esprimere un voto ragionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Senatore Caliendo, vuole indicare un emendamento, o vuole accantonare tutto fino ad arrivare agli emendamenti che si riferiscono alle funzioni? Qual è la sua proposta? Completi il suo pensiero.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. In Commissione si è discusso prima delle funzioni e poi della composizione: allora si trattava degli articoli 1 e 2.

Allora chiedo che i relatori e il Governo ci dicano se possiamo seguire la stessa tecnica utilizzata in Commissione.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, non ho capito la notizia della messa che circola. Verrà celebrata una messa?

PRESIDENTE. Senatore Crimi, non c'entra niente.

CRIMI *(M5S)*. Circola la voce di una messa e, quindi, le chiedo se la sospensione dei lavori dalle ore 20 alle ore 21 è dovuta a ciò. È giusto per capire.

PRESIDENTE. Non è questo il motivo.

CRIMI *(M5S)*. Allora, Presidente, mi dica qual è il motivo della sospensione dei lavori e chi l'ha richiesta.

So che verrà celebrata una messa. Una senatrice - non ricordo se la senatrice Bignami o la senatrice Mussini - ha sottolineato come il lavoro domenicale andasse a violare un articolo della Costituzione che garantisce il diritto al rispetto...

PRESIDENTE. Lei si oppone alla sospensione? Mi dica qual è il problema.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, desidero sapere, perché domani anch'io devo partecipare ad una messa.

PRESIDENTE. Domani lei avanzerà le sue richieste.

Dobbiamo fare una sospensione dei lavori. Non complichiamo la situazione. Ieri sera abbiamo fatto una interruzione. Questa sera la facciamo più lunga. Siamo più stanchi. Abbiamo lavorato. *(Commenti della senatrice Taverna)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Capisco il clima di quest'Aula...

PRESIDENTE. ... Quale clima ...?

GIOVANARDI *(NCD)*. ... Un clima in un certo senso innervosito. L'abbiamo visto.

Capisco le esigenze parlamentari, ma non l'ironia sulla celebrazione alle ore 20 in sede parlamentare, a Vicolo Valdina, di una messa di solidarietà nei confronti di coloro che attualmente, in tutto il mondo, vengono perseguitati, uccisi o costretti a fuggire perché cristiani. Al riguardo trovo fuori posto le ironie. *(Commenti del senatore Crimi)*.

Chi vuole andare ci va. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, sono problemi e temi estranei al lavoro dell'Aula. Avevo proposto una sospensione; tutti insieme siamo stati d'accordo nel farla; quindi il problema della messa non riguarda l'Aula. Del resto chi ci vuole andare ci va.

TAVERNA (M5S). Ma quando? Chi è d'accordo? Si chiama messa!

AIROLA (M5S). È inappropriato!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1611, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1612, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1613, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1614, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1615, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1616, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1617, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1618, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1619, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1620, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1621, è stato ritirato.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, gradirei sapere se siamo a pagina 678 o a pagina 686, perché ce n'è anche uno uguale a pagina 686. Questa revisione ancora non è stata fatta nonostante sia stata richiesta più volte.

PRESIDENTE. La ringrazio. Siamo a pagina 678.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1622, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.1623, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, e 1.1624, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1625, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti dall'1.1626 all'1.1650 sono stati dichiarati inammissibili, in quanto presentati *ioci causa*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1651, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Mi piaceva la «Gilda degli eletti».

PRESIDENTE. Purtroppo l'emendamento è stato dichiarato inammissibile. Mi dispiace ma non lo può votare.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1652, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1653, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1654, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1655, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, lo dico per lei: facciamola adesso la sospensione, perché la vedo in difficoltà.

PRESIDENTE. Non c'è assolutamente bisogno, ma la ringrazio comunque.

Gli emendamenti da 1.1656 a 1.1665 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1666.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1666.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1667,

presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 1.1668 a 1.1677 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1678, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1679, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1680, 1.1681, 1.1682 e 1.1683 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1684, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «Consiglio dei rappresentanti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1684 e gli emendamenti 1.1685 e 1.1686.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1687, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1688, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1689 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1690, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti:* "federale della Repubblica"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1690 e gli emendamenti da 1.1691 a 1.1702, ad eccezione dell'emendamento 1.1699, che è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1703, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alle parole «federale delle autonomie».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1703 e l'emendamento 1.1704.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, ha fatto votare la prima parte dell'emendamento 1.1690, o sbaglio?

PRESIDENTE. Sì, fino alle parole «federale della Repubblica».

CRIMI *(M5S)*. E la seconda parte?

PRESIDENTE. È cangurato, per usare un termine oggi ricorrente.

CRIMI *(M5S)*. Sono due cose che non c'entrano niente, Presidente.

PRESIDENTE. Il taglio è dopo le parole «federale della Repubblica» e preclude gli emendamenti 1.1691, 1.1692 e 1.1693.

CRIMI *(M5S)*. Le rinnovo la mia domanda perché forse i colleghi non hanno letto l'emendamento. Se lo leggete vi rendete conto di quello che sto dicendo. Nella prima parte si parla di sostituire le parole «della Repubblica» con le parole «federale della Repubblica». Poi si dice: «Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente 27-*bis* (...)». Quindi è un altro articolo. Ma questo articolo, almeno nel comma 1 - che chiedo a questo punto, Presidente, di far votare o che il presentatore ne chieda il voto - propone di sostituire all'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» con le parole «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica». Si parla di elezioni di organi di garanzia. *(Commenti dei senatori Susta e Lanzillotta)*. Stiamo parlando della suddivisione dell'elezione dei giudici del CSM tra le due Camere. È un argomento che non c'entra niente con quello che c'è scritto prima, per cui non capisco il senso del cangurarlo. Qualcuno me lo spieghi. La parola «conseguentemente» fa riferimento ad un altro articolo. Tutto questo si regge e ha una portata emendativa e normativa perfetta, ciononostante lo canguriamo.

PRESIDENTE. Lei confonde la votazione per parti separate con la regola del canguro. Il reggere o non reggere è un altro problema. (*Il senatore Buccarella pone sul proprio banco un peluche a forma di canguro).*

Pregherei il senatore Buccarella di togliere il pupazzo del canguro dal suo banco.

CRIMI *(M5S)*. Sicuramente confondo, ma guardi che noi stiamo vietando...

PRESIDENTE. Guardi che se lei continua a leggere l'articolo 27-*bis,* come riportato nell'emendamento, vedrà che esso fa riferimento al «Senato federale della Repubblica». Quindi continua a esserci la possibilità di tagliare perché già abbiamo votato in maniera contraria che il Senato sia indicato come «federale della Repubblica».

CRIMI *(M5S)*. Va bene, allora votiamo la prima parola di ogni emendamento e automaticamente l'emendamento decade!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1705.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, colgo l'occasione di questo emendamento in cui si parla di garanzie per porre una domanda ai relatori, perché a me onestamente sfugge: con la riforma attuale chi elegge gli organismi di garanzia, e in particolare la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura, per i componenti di spettanza del Parlamento? Quando e se sarà approvata questa riforma chi voterà questi organi di garanzia?

PRESIDENTE. Prego i relatori di rispondere alla richiesta di precisazioni del presidente Azzolini.

FINOCCHIARO, *relatrice*. È nel testo, presidente Azzolini: il Parlamento in seduta comune, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica.

TAVERNA *(M5S)*. Maggioranze bulgare!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1705, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alle parole «federale delle garanzie».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1705 e gli emendamenti 1.1706 e 1.1707.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1708, fino alle parole «delle autonomie » (è scritto «delle atuonomie» ma possiamo considerarlo corretto in «delle autonomie»), presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1708 e l'emendamento 1.1709.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1710, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1711, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1712, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che l'emendamento 1.1713 è già stato approvato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1714, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1715, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 1.1716, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1717.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei informare che c'è una postazione che si accende da sola. Non voglio dire altro; credo sia sufficiente. *(La senatrice indica i banchi all'estrema destra dell'emiciclo).*

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di controllare se c'è una tessera inserita erroneamente senza che ad essa corrisponda la presenza di un senatore. Senatrice, la ringrazio per la collaborazione.

DONNO *(M5S)*. È la seconda postazione partendo dall'estremo. *(Commenti dal Gruppo M5S. La senatrice Segretario Di Giorgi si reca tra i banchi del Gruppo FI-PdL XVII e toglie la scheda a cui non corrisponde l'effettiva presenza di un senatore. Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1717, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, fino alle parole «*sopprimere il secondo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1717 e gli emendamenti da 1.1718 a 1.1731, ad eccezione dell'emendamento 1.1730, che è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1732, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1733 e 1.1734 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1735, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1736 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1737, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1738 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1739, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1740, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1740 e l'emendamento 1.1741.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo degli emendamenti 1.1742, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1743, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1744, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1745, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «le stesse funzioni ».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1745 e gli emendamenti 1.1746, 1.1747 e 1.1748.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1749, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1750 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1751, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1752 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1753, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto ».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1753 e gli emendamenti 1.1754, 1.1755 e 1.1756.

L'emendamento 1.1757 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1758, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1759, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1760, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1761, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1761 e gli emendamenti da 1.1762 a 1.1766, ad eccezione degli emendamenti 1.1763 e 1.1765, che sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1767, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1768, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 1.1769 a 1.1772 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1773, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1773 e l'emendamento 1.1774.

L'emendamento 1.1775 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1776, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1777 è stato ritirato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.1777 e chiedo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1777, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, ritirato dai presentatori e successivamente fatto proprio dal senatore Crimi, identico all'emendamento 1.1778, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1779 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1780, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1781 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1782, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1783 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1784, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1786, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1785 e 1.1787 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1788, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1790, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1789 è stato ritirato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.1789 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Non si può fare, perché è identico agli emendamenti testé votati e non approvati.

CRIMI *(M5S)*. No, Presidente, non è identico, perché c'è la parola «rappresenta» che manca nei due precedenti.

PRESIDENTE. Sostanzialmente identico, senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. È un'altra cosa allora, Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1791 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1792, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1793 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1794, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1795, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1796 e 1.1797 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1798, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1799 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1800, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1801 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1802, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1803 e 1.1804 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1805, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1806 e 1.1807 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1808, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.1809, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, e 1.1810, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 21. Riposatevi!

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 21,06).

La seduta è ripresa.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori e svolgere una considerazione telegrafica.

Abbiamo fatto un'ottantina di votazioni quest'oggi con un senatore assente che però risultava votante. Trecento testimoni, praticamente tutti i presenti in quest'Aula, hanno assistito al sequestro della tessera di un senatore assente che risultava tuttavia votante. Io mi rendo conto che per molti di voi questa sia una cosa normale, tant'è vero che noi, già ieri o l'altro ieri, avevamo sollevato in quest'Aula la stessa questione, avanzando la stessa denuncia nei confronti di un senatore del PD che non era presente ma risultava votante.

Tralasciamo il fatto che tutto ciò costituisce reato, perché di questo non vogliamo parlare. Però ricordo che qui non stiamo giocando, ma stiamo scrivendo la Costituzione della Repubblica italiana. I verbali - se è vero, come è vero, che ha votato qualcuno che era assente - sono un falso, come è stato un falso far votare un senatore non presente.

Concludo l'intervento perché il tempo è prezioso. Signor Presidente, come ritiene di intervenire per evitare di lasciare alla storia di questo Paese delle giornate come queste, che tra l'altro sono caratterizzate da verbali attestanti votazioni di senatori che non erano presenti in quest'Aula? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Intanto dobbiamo accertare a quali votazioni il senatore assente abbia partecipato e se c'è un'influenza del voto sulle votazioni. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Dopodiché sarà informato il Consiglio di Presidenza. *(Vivaci commenti del senatore Crimi)*. Avete indicato il nome del senatore? *(Commenti dei senatori Gaetti e Crimi)*.

Verificheremo dalla tessera il nome.

Ce ne occuperemo nel Consiglio di Presidenza, ma apprezziamo la collaborazione perché voi sapete quanto io tenga a che tutto si svolga regolarmente.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1811, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Senato».

Le tessere sono state tutte distribuite? Prego gli assistenti di comunicarmi se tutte le tessere sono state distribuite.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1811 e l'emendamento 1.1813, mentre gli emendamenti 1.1812, 1.1814, 1.1815 e 1.1816 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1817, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1818, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione. La senatrice Donno fa cenno di voler intervenire).

Senatrice, è in corso la votazione. Le darò la parola al termine della votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vi è un'altra manina fantasma.

PRESIDENTE. Non mi dica.

DONNO *(M5S)*. Glielo devo dire, purtroppo. Tra i banchi del Nuovo Centrodestra, nella seconda balaustra in basso, accanto al telefono.

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di accertare questa situazione.

DONNO *(M5S)*. Avranno lasciato la solita pallina di carta. La prego di mettere a verbale il nome e il cognome del senatore che utilizza questo espediente. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Adesso controlliamo. Prego, senatori, non levate le palline, se ci sono. *(Il senatore Albertini estrae una pallina di carta dal dispositivo per il voto della postazione indicata dalla senatrice Donno)*.

Senatore Albertini, non inquini la scena del delitto. *(Commenti dal Gruppo NCD. Proteste dei senatori Airola e Santangelo. Il senatore Buccarella espone un peluche a forma di canguro)*.

Ritirate la tessera e il corpo del reato. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, quando ieri ho usato quell'espressione forte non intendevo queste palline, ma evidentemente questo è stato il risultato. *(Ilarità. Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1819 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1821, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1822, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1823, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1825, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1824, 1.1826, 1.1827, 1.1828 e 1.1829 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1830, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1820, che è stato accantonato in quanto identico all'emendamento 1.1831, il quale nel frattempo è stato ritirato. Questo è il motivo della posposizione.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Intervengo sull'ordine dei lavori.

Siccome non vengono comminate sanzioni, vorrei mettere la pallina nel meccanismo di votazione e andarmene per dieci minuti, se me lo consente, Presidente.

PRESIDENTE. Le sanzioni verranno irrogate.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1820, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1832.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1832 è stato ritirato, ma ritorna in campo, perché il senatore Crimi lo fa proprio. Ho indovinato, senatore Crimi?

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, lo faccio mio, ma desidero dirlo io perché rimanga a verbale.

PRESIDENTE. Mi scusi, ha ragione.

CRIMI *(M5S)*. Chiedo poi che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Non riesco ad interpretare il suo pensiero fino a questo punto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1832, presentato dai senatori Maran e Susta, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1833 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1834, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1835 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1836.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero proporre una votazione per parti separate.

La prima parte arriva fino alla parola: «terzo» e la seconda comprende la parola: «quarto».

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1836, avanzata dal senatore Martelli.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Rilevo che gli assistenti parlamentari, indipendentemente dal mio invito, hanno chiuso le porte per procedere alla controprova.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, rivolgo un appello alla maggioranza.

La richiesta di votazione per parti separate determina due voti, per cui si impiega più tempo a votare contro e poi a fare la controprova che a fare due votazioni e basta. *(Applausi dei senatori Crosio e Crimi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1836, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1837 e 1.1838 sono stati ritirati.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.1838 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1838, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Crimi, fino alle parole «*il terzo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1838 e l'emendamento 1.1839.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1840, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare!

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, anche in questo caso chiediamo il voto per parti separate.

(Commenti).

PRESIDENTE. La votazione ormai è già in corso, quindi potrà avanzare questa richiesta per il prossimo emendamento che voteremo, dato che ne abbiamo tanti.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1841.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, adesso, su quest'emendamento, la mia richiesta sarà fatta a caso e non avrà una logica, mentre l'aveva sul precedente.

PRESIDENTE. Ne troverà un altro con una logica.

CRIMI *(M5S)*. Chiedo dunque che l'emendamento sia votato per parti separate e che la prima votazione arrivi fino alle parole «al Governo».

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1841, avanzata dal senatore Crimi.

Non è approvata. *(Commenti della senatrice Taverna)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1841, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1842, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1843, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1844, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La votazione è già in corso, senatore Martelli. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Calma, colleghi, annulliamo l'apertura della votazione, che rinviamo, tanto il tempo lo abbiamo.

AIROLA *(M5S)*. Così si fa!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Martelli.

MARTELLI *(M5S)*. Innanzitutto, signor Presidente, devo segnalare che ho il microfono difettoso.

PRESIDENTE. La sentiamo benissimo.

MARTELLI *(M5S)*. Non sta diritto, signor Presidente, e cade. *(Ilarità)*.

PRESIDENTE. Siccome lei è troppo alto, a furia di tirarlo troppo in su, si è allentato.

MARTELLI *(M5S)*. Detto questo, signor Presidente, chiedo che l'emendamento 1.1844 venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Ci dica quali sono.

MARTELLI *(M5S)*. La prima è la seguente: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano collegialmente la funzione legislativa».

PRESIDENTE. "Collettivamente", non "collegialmente".

MARTELLI *(M5S)*. Sì, signor Presidente. La seconda parte è la seguente: «separatamente le altre

funzioni stabilite dalla Costituzione». La terza invece è: «Possono riunirsi in seduta comune».

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1844, avanzata dal senatore Martelli.

Non è approvata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1844, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1845, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1846, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1847, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, la anticipo domandando di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1848.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1848.

Prego, senatore, ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. L'emendamento lo merita, anche perché il numero coincide con la data d'inizio della prima guerra di indipendenza italiana. Con esso, infatti, avanziamo la seguente proposta, sulla quale vi invitiamo ad esprimere voto favorevole, per una ragione molto semplice: apparentemente sembra si proponga di realizzare quello che già esiste adesso - ossia il Senato eletto a suffragio universale e diretto e su base regionale - che però non viene applicato nei termini in cui la Costituzione vorrebbe, vale a dire senza candidature plurime.

È corretto, infatti, che se il Senato debba essere eletto su base regionale, affinché ciò abbia senso e quindi lo si possa chiamare realmente Senato delle autonomie, sia pure amministrative - questo sarebbe il senso e lo spirito della norma costituzionale - basterebbe applicarlo correttamente e impedire le candidature plurime. Ciascuno si candida solo in un collegio ed esclusivamente nel collegio di appartenenza che, guarda caso, è la regola con la quale il Movimento 5 Stelle seleziona i propri candidati. Ciascuno di noi ha potuto candidarsi solamente nella circoscrizione nella quale è residente. Quindi non possiamo che proporla, ma oltretutto è una cosa estremamente sensata.

Perché il suffragio universale? Anche se è stato detto, va ribadito il concetto che il suffragio universale è il principio base di tutela delle persone: tutela la parità di genere e qualunque altra cosa, ad esempio le minoranze linguistiche. Questo è il primo concetto fondamentale.

Il secondo concetto voi lo considerate male, ma vorrei veramente che capiste. Probabilmente qualcuno di voi pensa che quando facciamo una dichiarazione di voto facciamo la "supercazzola", pensiamo di convincervi del nulla. La verità è che pensate male. In realtà stiamo cercando di vedere se dentro di voi c'è una coscienza che riesce a capire questo. *(Commenti del senatore Fornaro)*. Se la smettete di fare gli spiritosi e ascoltate magari riusciamo anche a comunicare un po' meglio! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, faccia il suo intervento. Vedo che si rivolge soltanto ad una parte.

Si rivolga a me. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Senatore Santangelo, la prego, in questo modo poi nascono le provocazioni. Completi il suo intervento, senatore Martelli.

MARTELLI *(M5S)*. Vorrei essere ascoltato. Questo è un concetto fondamentale. L'elettività, il suffragio universale è una conquista neanche troppo recente. Abbiamo ottenuto il suffragio universale per la prima volta nel 1792 e c'è voluta una rivoluzione affinché venisse sancito il diritto più elementare: la possibilità dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. È una cosa incredibile. È un diritto che in Italia abbiamo ottenuto molto tempo dopo. Anche quando c'era lo Statuto albertino le persone che potevano votare inizialmente erano solo 855.000. Pochissime. Pertanto, rendere non elettiva una delle due Camere significa, di fatto, troncare a metà la possibilità delle persone di scegliere i propri rappresentanti.

Se pensate veramente che sia una cosa banale vi sbagliate, perché è fondamentale che il cittadino possa avere un riferimento. È una cosa su cui vorrei che rifletteste. Ciascuno di voi quando vota questi emendamenti ci pensi, si chieda se veramente vuole tornare indietro rispetto ad una conquista. Pensate a tutte le battaglie di civiltà che sono state fatte, non solo in Italia, per estendere progressivamente questo suffragio, prima alle minoranze - quelle etniche, che però in Italia non c'erano - poi alla parità di genere perché le donne hanno iniziato a votare dopo.

Quindi ciascuna delle proposte che avanziamo serve a mantenere un diritto, perché la lesione, la compressione dei diritti parte anche da questo *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se non ci avete mai riflettuto vorrei farvi riflettere. Ogni volta che votate un decreto-legge state comprimendo le vostre libertà costituzionali, perché la Costituzione dice che il decreto-legge va utilizzato con il contagocce, non come se versaste da una bottiglia, ma come se fosse un vino buono. Ogni volta che fate una deroga ponete in essere una compressione delle libertà costituzionali.

La gente è morta per fare una Costituzione. Sembra retorica, ma è vero. Le Costituzioni sono costate sangue alle persone *(Applausi dal Gruppo M5S)* ed è per questo che qui ci mettiamo tutto quello che abbiamo. È importante.

Signor Presidente, anche quando si liquida un emendamento affermando che si vota quello successivo è sbagliato, perché qui ogni emendamento ha un'incidenza fondamentale sulla vita delle persone: 20 secondi per annullare una votazione e rifarla è qualcosa di importantissimo. Lo dico anche voi. Ogni volta che votiamo un emendamento - ormai lo abbiamo acquisito, votiamo schiacciando con il ditino - facciamo qualcosa che incide sulla vita delle persone e quindi non va liquidato in questo modo, non è una cosa così immediata. Se fossi a casa e vedessi che viene liquidato così, magari con un sorriso, penserei che occorre riflettere, ci vuole comprensione di quello che si sta facendo. *(Applausi della senatrice Fattori)*.

Questo è quello che sto cercando di trasmettervi: ogni cosa che facciamo va pesata fino in fondo. Ci sono stati emendamenti precedenti che anche per una sola parola avevano una portata normativa enorme; se ricorrerà ancora il caso ve lo farò notare, perché è importante essere consapevoli di ciò che si fa. Poi sono sicuro - o spero - che ciascuno di voi, nella sua coscienza, si interroghi per capire se questa riforma, così com'è, va portata avanti nei singoli pezzi e nelle singole parti. Perché siamo qui e abbiamo un potere enorme e dobbiamo usarlo bene e non lasciare che qualcuno ci dica cosa votare in modo acritico. Alla fine noi siamo sovrani, non loro *(Il senatore Martelli indica i banchi del Governo)*. Loro qui sono ospiti, ma noi siamo i sovrani: ricordiamocelo sempre. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola, anche perché il collega Martelli mi ha stimolato. Mi sembra... *(Commenti ironici dal Gruppo M5S)*. Quella intellettuale è una stimolazione utile in certi momenti, no?

Stavo dicendo che mi sembra che qui ci stiamo prendendo questa responsabilità della maratona costituzionale non avendo ben chiaro qual è lo scenario nel quale andiamo a individuare i prossimi principi costituzionali in cui vogliamo far calare, rispetto alla nostra epoca e al nostro tempo, il diritto

ad un'elezione diretta per la prima Camera, la Camera dei deputati, e il diritto - perché no? Adesso spiego perché - ad un'elezione indiretta della seconda Camera, cioè il Senato.

Va detto che ieri, nel caos generale (interesserà pochi ma lo voglio dire a livello proprio di aneddoto), mi sono andata a rileggere gli atti della Costituente del settembre 1947 per vedere come questa elaborava l'articolo 55 in cui ci stiamo dibattendo relativamente al bicameralismo perfetto. Devo dire che varrebbe la pena, al di là che tutti citano i costituzionalisti, andarsi a leggere il dibattito costituzionale che c'è stato, anche alla luce del Paese che abbiamo oggi, che è molto cambiato rispetto al 1947.

Vorrò anche precisare in maniera più esplicita quali elementi mi portano a credere che sia nel nostro pieno dovere - non solo diritto - andare a modificare, per l'appunto, la rappresentanza della Camera alta, cioè del Senato, nella quale siamo.

Se andiamo a leggere quello che diceva il senatore Giolitti vediamo come il suo partito portava avanti l'ipotesi di un'unica Camera rappresentativa del Parlamento italiano, mentre l'onorevole Mortati, il 17 settembre, faceva una lunga disquisizione in ordine - guardate un po' - al fatto che sarebbe stato opportuno per la seconda Camera riuscire ad avere una rappresentanza dei territori (lo chiamava esattamente «Senato federale»).

Tra l'altro, molte delle figure che si sono espresse anche stasera in modo fortemente conservativo rispetto al tema del Senato elettivo poi hanno speso termini come quelli che abbiamo visto (per esempio «coorte» piuttosto che «Assemblea», ma anche termini prettamente religiosi) per identificare il Senato, quasi a sbeffeggiarlo. In realtà, questo Senato che si vorrebbe a parole difendere, nella realtà dei fatti poi in parte si deride o si denigra.

Mi viene allora in mente, caro senatore Martelli, cari colleghi e caro Presidente, che il Senato è cambiato molto dal 1947. Innanzitutto i Comuni italiani, grazie alle tasse locali, hanno avuto e hanno la possibilità di portare avanti una politica locale di assoluta preminenza, di assoluto interesse; ma le Regioni non erano cosa fatta nel 1947: le Regioni hanno preso corpo nel 1968-1970. Quindi, abbiamo avuto una maturazione di rappresentanze territoriali che non hanno però visto adeguata rappresentanza nell'ambito della cosiddetta Camera alta. Non è poi stato e non è certo sufficiente ciò che è avvenuto con la riforma del Titolo V, così come realizzata nel 2001; non è sufficiente per le note vicende di conflitto che hanno originato proprio questi meccanismi, che hanno mantenuto una parte della rappresentanza a un livello di inferiorità di fatto nei confronti del Parlamento italiano.

Con ciò non si rende ragione a questo diritto di rappresentanza territoriale che avrei voluto. Per tale ragione ho votato a favore dell'emendamento sul Senato delle autonomie che avrei voluto esplicitare, se possibile, facendo maggiore chiarezza sulla rappresentanza, indicando esattamente come preminente quella dei territori. Ciò al fine anche delle leggi organiche costituzionali che i colleghi, che un giorno siederanno in questa Camera, approveranno in funzione delle necessità costituzionali oppure delle leggi europee. In tal senso, anche le leggi che noi voteremo nei prossimi giorni avranno il loro apporto e la loro egida.

Dico questo perché forse è opportuno evitare toni esaltati e tracotanti nella volontà di rappresentare un Senato oggi non pienamente capace di comprendere ciò che sta avvenendo. Bisogna che si traduca all'esterno invece la nostra assoluta volontà di comprendere che il futuro Senato non è e non sarà nient'altro che il frutto di un tempo maturo e cambiato, in cui la rappresentanza territoriale avrà titolo pieno di esistere. Sarà finalmente il pieno compimento di quella discussione che aveva portato i padri e le madri della Repubblica a ragionare per giorni e giorni in ordine a ciò che sarebbe stato meglio per questo Paese.

Siamo quindi pienamente consapevoli e certamente capaci di costruirlo! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1848, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Ciampolillo indica ripetutamente i banchi*

del PD).

Posso aspettare il senatore Buccarella per farlo votare?

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Presidente! Presidente! Perché fa finta di non vedere i pianisti? Prenda provvedimenti! Basta! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo!

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare. *(Il senatore Buccarella espone sul proprio banco un peluche raffigurante un canguro)*.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, prima di darle la parola, gradirei che lei, per la seconda volta, togliesse quel canguro; altrimenti va a finire che qui, anziché dare un tapiro noi daremo il canguro. Toglietelo dal banco!

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, va bene che loro sono del PD, ma prenda provvedimenti! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Volete che dia la parola pure al canguro? Senatore Ciampolillo!

Senatore Buccarella, prego, ha facoltà di intervenire.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, con l'occasione mi permetto di rilevare che probabilmente la presenza del pupazzo idealmente evoca altri pupazzi, secondo il nostro punto di vista, esterni a quest'Aula ma che stanno determinando gli esiti. La presenza di un *peluche* canguro credo comunque che sia molto meno offensiva di quello che sta succedendo ancora oggi in sede di votazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, rispetto la sua opinione, ma lei non lo può tenere in Aula, l'ho già detto una volta e non voglio più ripeterlo; altrimenti, come ho già detto, va a finire che anziché il tapiro diamo il canguro.

BUCCARELLA *(M5S)*. Il canguro non c'è più. Personalmente, chiederei che lei usasse la medesima determinazione per censurare e prendere provvedimenti concreti contro i pianisti.

Ciò detto, signor Presidente, avevo chiesto la parola solamente per far rilevare che, nonostante la sua buona volontà, non sono riuscito a votare, e quindi vorrei che fosse messo a verbale il mio voto favorevole nell'ultima votazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, anche io vorrei mettere a verbale che ho votato favorevolmente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1849, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1850.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto la votazione per parti separate dell'emendamento 1.1850: in particolare, chiedo che si voti la prima parte, dalle parole «Al comma 1» fino alle parole «è stato eletto», e poi la restante parte dell'emendamento.

Se mi consente, vorrei fare poi una dichiarazione di voto sulla prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1850, avanzata dal senatore Crimi.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1850. Questo è il canguro.

Prego, senatore Crimi, può fare la sua dichiarazione di voto.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, io avevo richiesto la votazione dell'emendamento per parti separate; l'Aula ha detto no, ma lei ora sta procedendo proprio in questo senso.

PRESIDENTE. No, io sto applicando il canguro; ancora non abbiamo capito la differenza.

Invito comunque il senatore Buccarella a non tirare nuovamente fuori il canguro, altrimenti sono costretto ad adottare un provvedimento di sequestro.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, il senatore Buccarella ha delle carenze affettive, per cui ha certe necessità. Domani poi presenterà un certificato medico per il canguro! A parte queste battute, Presidente, abbiamo capito benissimo come funziona il canguro.

Mi consenta comunque di fare un intervento nel merito, perché credo che sia necessario affrontare certe questioni, delle quali peraltro abbiamo già parlato.

Il Senato rappresenta le istituzioni: questo dice il testo licenziato dalla Commissione. Il Senato non rappresenta dunque i cittadini: questo è il senso del testo che viene fuori. Quello che succederà in queste Aule non sarà per rappresentare o tutelare gli interessi dei cittadini.

È scritto, tra l'altro, nella stessa relazione illustrativa del disegno di legge del Governo - vorrei che andaste a guardarlo - che l'elezione diretta da parte dei cittadini sarebbe una cosa gravissima e pericolosissima, perché ciascun senatore potrebbe tutelare interessi dei cittadini dei propri territori: c'è scritto proprio così, magari in termini un po' eufemistici, ma il senso è questo. Vi invito ad andare a guardare cosa avete scritto, perché forse avete preso qualche testo vecchio e non vi siete accorti dell'abominio che c'è stato. È dunque pericoloso dare il voto diretto.

Il Senato rappresenta le istituzioni: ciò significa che il senatore che verrà a sedere in questi banchi non rappresenterà i cittadini, ma il presidente della Giunta, i suoi colleghi consiglieri e della Giunta: rappresenterà dunque l'istituzione Regione e non i cittadini. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

Questo emendamento riporterebbe un po' di ragione. Non cambierebbe nulla: rimarrebbe tutto quello che volete - innanzitutto la non elettività - ma si riporterebbe la ragione su che cosa rappresenta chi siede in questi scranni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È un principio fondamentale: chi siede in questi scranni, qualunque sia la modalità di elezione, diretta o indiretta, deve rappresentare i cittadini, ma non può rappresentare ulteriori istituzioni: abbiamo infatti già la Conferenza Stato-Regioni che può svolgere questo compito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1850, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Provincia autonoma».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 1.1851.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1852.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, siccome si stanno votando tantissimi emendamenti sul Senato elettivo, stasera è apparsa la Madonna: è presente in Aula un senatore che non abbiamo mai visto e che è venuto a guadagnarsi 14.000 euro con una presenza di due ore! È qui presente il senatore Verdini, che rientra nel famoso patto del Nazareno.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma a che titolo sta intervenendo, senatore Castaldi?

CASTALDI *(M5S)*. Sto intervenendo sull'ordine dei lavori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Quali lavori? Credevo che stesse facendo l'appello dei presenti.

CASTALDI *(M5S)*. No, signor Presidente. Il fatto è che devo votare degli emendamenti che riguardano il Senato elettivo e quindi un patto extraparlamentare fra tre persone.

Il Presidente del Consiglio non si è mai visto, l'altro soggetto mi sembra che sia in un ospizio a fare qualcosa *(Commenti del senatore Mandelli)*; ne è arrivato uno. Abbiamo la grande opportunità di sapere cosa c'è scritto in quel patto, per votare con consapevolezza gli emendamenti al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La invito quindi, Presidente, a far esprimere il senatore Verdini in ordine a cosa c'è nel patto segreto del Nazareno, così anche il partito di parte di cui lei prende le parti da ieri...

PRESIDENTE. Non le permetto di fare allusioni, quindi le tolgo la parola perché lei non sta intervenendo sull'ordine dei lavori.

CASTALDI *(M5S)*. Come no?

PRESIDENTE. Le tolgo la parola.

SANTANGELO *(M5S)*. Il patto del Nazareno, Presidente.

AIROLA *(M5S)*. È meglio non parlare del Nazareno. *(Commenti del senatore Castaldi)*.

PRESIDENTE. Se continua a gridare si accomoda fuori.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1852, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1853, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1854, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1855, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1856.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Chiedo la votazione dell'emendamento per parti separate.

PRESIDENTE. Quali parti vuole separare?

MARTELLI *(M5S)*. La prima parte va dalle parole «la Camera» fino alle parole «istituzioni territoriali»; la seconda da «ciascuna Camera» fino alle parole «dalla Costituzione» e la terza parte è costituita dall'ultimo periodo fino alle parole «le Camere».

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1856, avanzata dal senatore Martelli.

CRIMI *(M5S)*. Nessuno si è opposto, Presidente: perché la mette ai voti?

PRESIDENTE. Non ha importanza.

SANTANGELO *(M5S)*. Come non ha importanza?

CRIMI *(M5S)*. Non c'è stata alcuna espressione di opposizione. *(Commenti del senatore Bruno)*.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di opposizione. *(Il senatore Santangelo mostra il Regolamento del Senato)*. Chiuda il Regolamento.

Non è approvata. *(Commenti del senatore Giarrusso).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1856.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, avrei detto comunque le stesse cose anche se fosse stata accolta la richiesta di votazione per parte separate.

L'emendamento 1.1856, come quello che avevo citato prima, contiene una piccola differenza rispetto alla situazione attuale, ma grande, perché una delle ostruzioni più grosse che vengono imputate al sistema bicamerale, così come concepito, è che entrambe le Camere debbano accordare la fiducia preventiva all'azione governativa. Questo, se lo ricordate, è stato determinante per la mancata nascita di un eventuale Governo a guida Bersani, perché lui avrebbe avuto la fiducia alla Camera ma non l'avrebbe ottenuta al Senato. Quindi, una modifica in questo senso, e cioè dare alla Camera la titolarità del rapporto fiduciario, almeno per quanto concerne la fiducia iniziale, è un cambiamento importante, che va veramente nel senso di salvaguardare la funzione legislativa, le funzioni del Parlamento, e rendere almeno più agevole l'entrata in campo e l'azione iniziale del Governo.

Ormai lo abbiamo visto: la fiducia iniziale non è importante; quando ci si presenta i giochi sono stati fatti prima. È diventata un'operazione di facciata: quando il Governo si presenta davanti alle Camere ha già la fiducia in mano, ma la fiducia in realtà il Governo, in una Repubblica parlamentare, se la dovrebbe conquistare sul campo, in base all'azione che porta avanti. Qui c'è l'altra questione che si inserisce in questo ragionamento: il Governo dovrebbe portare avanti non la propria azione legislativa ma l'azione legislativa che viene dal programma della maggioranza.

Adesso siamo nella situazione in cui, se non arriva il Governo con il boccone, cioè il decreto-legge, non facciamo niente e stiamo fermi ad aspettare il boccone. Comunque, non è divertente.

Se, invece, il Governo avesse il preciso compito di dare stimolo all'azione legislativa che deriva dal programma della maggioranza, si risolverebbero tutti i problemi; basterebbe che il programma presentato in campagna elettorale non rimanesse lettera morta. Infatti, il programma si spende in campagna elettorale, ma poi muore lì. Dunque, il Governo, ottenuta la fiducia solo da una delle due Camere, dovrebbe chiarire il programma della maggioranza e cercare le intersezioni con i programmi delle altre forze che intendono appoggiare quella maggioranza; in quel momento, si cercherebbe il consenso in Aula. Questa sarebbe la consacrazione di una democrazia parlamentare.

Se si volessero realmente snellire le cose, basterebbe apportare piccoli cambiamenti. Un piccolo cambiamento sarebbe quello di lasciare che solo una delle due Camere sia titolare della fiducia (ripeto una sola). Tra l'altro, questa modifica è inserita in uno degli emendamenti che abbiamo presentato (che prima o poi arriveremo ad esaminare).

Non occorre, pertanto, effettuare un enorme stravolgimento, anche perché - io lo sostengo da matematico - in un sistema fisico descritto da equazioni matematiche, se si vuole capire come influiscono i singoli parametri all'interno di un fenomeno fisico, questi non devono essere cambiati tutti insieme. È come una ricetta: se avete una ricetta complicata con 30 ingredienti e li cambiate tutti e 30, potete passare da una ricetta schifosa ad un'altra schifosa senza sapere cosa è successo. I cambiamenti devono essere piccoli per capire cosa determina ciascuno di essi.

Se questa riforma venisse approvata e producesse un sistema ancora più incagliato di quello attuale, voi non sapreste a cosa dare la colpa. Potreste avere introdotto norme che si contraddicono: una buona che non sapete qual è, cancellata da una cattiva che non sapete qual è, perché avete perso la traccia dell'azione di ciascuna cosa che avete inserito. Le modifiche costituzionali hanno tutto questo *iter* perché ciascuna modifica ha bisogno di essere pensata e testata, una per una. *(Applausi della senatrice Catalfo).*

Vi inviterei a fare la prova: se soltanto fosse stata soppressa la possibilità per una delle due Camere di

dare la fiducia iniziale, si sarebbe prodotto un cambiamento, nel senso che non avremmo questo Governo, ma ne avremmo un altro. Se a voi sembra poco ditemelo; a me sembra tantissimo.

Questo emendamento racchiude in sé una forza incredibile, pur contenendo poche parole. Per tale motivo, se veramente volete fare quello che penso sia nella vostra intenzione, vi invito a votarlo e a verificare come le cose potrebbero cambiare con questa modifica. Potrebbe sorprendervi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Intervengo anche per garantire il corretto prosieguo dei lavori dell'Assemblea, visto che i senatori del Gruppo Partito Democratico sono molto attenti.

Considerato che in Aula ci sono i commissari di polizia, chiediamo che il sottosegretario Lotti, che ieri sorrideva sugli interventi di un senatore del Gruppo Lega Nord e Autonomie, prenda cortesemente posto dove deve sedere e non al posto del Presidente del Consiglio né a quello dei Ministri. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, il sottosegretario Lotti non è seduto al posto del Presidente del Consiglio. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

TAVERNA *(M5S)*. È seduto su un posto riservato ai Ministri. *(Commenti del senatore Mario Ferrara)*.

PRESIDENTE. Sottosegretario Lotti, la prego di spostarsi. Lei non è seduto al posto del Presidente del Consiglio, ma a quello riservato ai Ministri. *(Il sottosegretario Lotti cambia posto. Applausi dal Gruppo M5S)*.

La ringrazio. Adesso è tutto a posto, come si usa dire.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1856, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1857, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. *(Il senatore Orellana chiede la parola)*.

(Segue la votazione). Chiudiamo questa votazione e potrà intervenire, senatore Orellana. *(Commenti dal Gruppo Misto-ILC)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Purtroppo, la tempestività: ha ragione. Prego, senatore Orellana, ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, su questo emendamento 1.1857 volevo esprimere il mio voto in dissenso dal Gruppo in quanto presumibilmente, essendo prima firmataria la senatrice De Petris, il Gruppo esprimerà un voto favorevole, anche se non ho avuto modo di sentire la dichiarazione di voto.

La modifica che questo emendamento introduce rispetto al testo base a cui facciamo riferimento di fatto va a eliminare alla Camera dei deputati l'esercizio della funzione di indirizzo politico. Io credo, invece, che sia fondamentale che almeno una delle due Camere mantenga la funzione di indirizzo politico, come ovvio e necessario in uno Stato di diritto quale è l'Italia. Ora spero sia stato annullato il voto perché non ho neanche potuto votare. La mia è una dichiarazione di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del suo voto, anche perché lei non poteva votare in dissenso in quanto non c'è stata una dichiarazione di voto del suo Gruppo e quindi del suo Capogruppo per cui sapere qual è il dissenso è difficile. Lei ha dichiarato il suo voto e ne prendiamo atto.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Le ricordo la peculiarità del Gruppo Misto, che è un Gruppo in cui non si sceglie di andare, ma in certi casi si è costretti dagli eventi, quindi non posso allinearmi con persone

con cui non condivido la stessa linea politica. C'è quindi questa peculiarità.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1858, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1859.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate di questo emendamento. La prima parte è: «La Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo»; la seconda parte è: «Esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1859, avanzata dalla senatrice Moronese.

Non è approvata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1859, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1860, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1861, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1862, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1863, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1864, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1865, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1866, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1867, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Il Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1867 e l'emendamento 1.1868.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1869, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1870, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1871, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1872, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1873, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1874, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1875, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1876, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.1877, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 1.1878, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1879, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1880, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1881, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.1882, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 1.1883, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1884, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.1885, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1.1886, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1.1887, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1.1888, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1.1889, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e

1.1890, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1892, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1891.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo e la motivazione è la stessa di prima: togliere la funzione di indirizzo politico alla Camera dei deputati mi trova in disaccordo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1891, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che nella precedente votazione avrei voluto votare in modo favorevole ma non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1893, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1894, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1895, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1896, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.1897.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(L'asta del microfono corrispondente alla postazione del senatore Marton risulta difettosa. Commenti dal Gruppo M5S)*.

Dobbiamo provvedere ad aggiustare quel microfono: utilizzi l'altro, senatore. Secondo me è stato il canguro a mangiarsi la base del microfono! *(Ilarità)*.

AIROLA *(M5S)*. Il canguro si mangia gli emendamenti, signor Presidente!

MARTON *(M5S)*. A richiamarla al Regolamento ho perso la voce, signor Presidente. Propongo una votazione per parti separate. Mi segua bene; desidero così dividere l'emendamento 1.1897: prima votazione, le parole «*Al comma 1*»; seconda votazione, le parole *«"Art. 55", al terzo comma»*; terza votazione, le parole «*sostituire le parole:*»; quarta votazione, le parole «"e quella di controllo dell'operato del Governo",»; quinta votazione, le parole «*con le seguenti*:»; sesta votazione, le parole «".il Parlamento esercita»; settima votazione, le parole «la funzione di controllo dell'operato»; ottava votazione, le parole «del Governo"». Credo che abbia più senso di quelli che ha fatto votare su richiesta della senatrice Ghedini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.1897, avanzata dal senatore Marton.

Non è approvata. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

TAVERNA *(M5S)*. Si lava le mani come Ponzio Pilato!

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1897, per trasformarlo in un ordine del giorno. *(Applausi della senatrice Donno)*.

PRESIDENTE. La prego di far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno scritto.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Per parti separate!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1898, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.1899, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1.1900, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 1.1901, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1902, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1903, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1904, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.1905, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1.1906, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 1.1907, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1908, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1909, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «indicate dalla Costituzione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1909 e l'emendamento 1.1910.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1911,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «le istituzioni territoriali».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1911 e l'emendamento 1.1912.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1913, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1914.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, mi scusi, oltre al canguro sta applicando il leopardo: sta correndo come un pazzo. Mi dà la possibilità di seguire? Se rallenta un pochino mi fa una cortesia. *(Ilarità)*. Nazareno, grazie.

PRESIDENTE. Mi fa piacere che non riusciate a seguirmi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1914, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1915, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1916, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1917, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Presidente, se le chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori, ci scade il tempo, vero?

Vorrei intervenire in merito all'audizione del ministro Mogherini. Che facciamo? Si scala il tempo?

PRESIDENTE. Si scala il tempo.

PETROCELLI *(M5S)*. Allora non faccio l'intervento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1918, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Presidente, ma se il mio intervento dovesse interessare i colleghi, mi toglie sempre il tempo?

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, vuole instaurare una trattativa?

PETROCELLI *(M5S)*. Magari.

PRESIDENTE. Prego, faccia l'intervento, se lo deve fare.

PETROCELLI *(M5S)*. Sì, lo devo fare, Presidente.

Ho rilevato con piacere che domani, alle 13,30, il ministro Mogherini riferirà in Commissione.

Immagino che saremo in diversi ad andare in Commissione ad ascoltare il Ministro e a svolgere alcune osservazioni. Ho visto che l'orario dell'audizione è previsto dalle 13,30, quindi ad immediata sospensione dei lavori l'Aula. Vorrei allora anticiparle una richiesta di sospensione dei lavori d'Aula tale che il Ministro possa ricevere con grande tranquillità le osservazioni e magari andare oltre l'orario di ripresa dei lavori dell'Aula, previsto alle 15.

Un'ora e mezza è poco tempo per svolgere un confronto che ritengo dovesse essere svolto in Aula, ma capisco - e ne abbiamo già discusso - perché è stato passato in Commissione - ripeto - con grande disponibilità del Presidente della Commissione affari esteri.

PRESIDENTE. Le dispiace se affrontiamo domani questo problema, visto che riguarda la seduta di domani?

PETROCELLI *(M5S)*. Siccome ci chiedete spesso e volentieri di anticipare...

PRESIDENTE. Ha ragione e la ringrazio per aver fatto questa anticipazione. Domani affronteremo il problema della sospensione dei lavori, perché la seduta è unica e si tratta solo di una sospensione. Domani valuteremo la sua richiesta.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1919, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1920.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

Ho presentato quattro emendamenti che riguardano la necessità di tentare di contribuire, anche a beneficio del lavoro faticoso che stanno compiendo i relatori, a colmare un *vulnus* che può determinarsi in relazione alle funzioni del Senato, che sono - a mio sommesso avviso - indefinite con riguardo alle responsabilità in ordine ai principi di spesa.

Abbiamo la permanenza dell'obbligo dell'operare senza vincolo di mandato, però abbiamo un Senato delle autonomie che dovrebbe rappresentare le autonomie territoriali, quindi la Regione e i Comuni. Credo che si determini in questo modo un assoluto squilibrio fra il ruolo del Senato e quello della Camera. Per quanto attiene alle problematiche relative al bilancio, con esplicito riferimento all'articolo 119 della Costituzione, questo diventa o può diventare un terreno sul quale si sviluppa un *suk*, un mercato nel quale la politica del ricatto può finanche determinare una vulnerazione dei principi di equilibrio che, sin dal testo costituzionale, dovrebbero offrire elementi di maggiore garanzia.

Quindi, chiedo ai relatori e al Governo di riflettere sul contenuto e sulle finalità di questo emendamento, proprosto al fine di garantire i principi di coesione territoriale, ridefinendo i ruoli in una logica di equilibrio tra le funzioni della Camera e quelle del Senato. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1920, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1921, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1922, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1923, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1924, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1925, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1926.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, in seguito interverrò anche a proposito della questione dell'ordine di garanzia, per capire meglio come si eserciterà la votazione, perché non ho ritenuto sufficiente la risposta data.

Adesso, però, richiedo preliminarmente ai relatori un'informazione precisa: l'articolo 81 della Costituzione da questo testo non viene toccato, vero? A me pare di no.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore.* Signor Presidente, noi rimaniamo sulla proposta iniziale dell'invito al ritiro, perché l'emendamento del senatore Azzollini recita come segue: «Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1». Questa è l'unica parte innovativa.

Noi riteniamo che la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, rientri nelle leggi dello Stato e quindi sia già espressamente citata in quell'attività di controllo prevista dal testo. La legge costituzionale è una legge dello Stato, quindi rientra tra quelle già sottoposte al controllo. Manteniamo pertanto l'invito al ritiro della proposta emendativa in esame.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, ringrazio il relatore, ma avevo fatto un'altra domanda: volevo sapere se dal testo in esame è stato modificato l'articolo 81 della Costituzione. Questa è la mia domanda.

PRESIDENTE. Scusi, vuol sapere se un emendamento l'ha modificato?

AZZOLLINI *(NCD)*. No, signor Presidente, forse non riesco a spiegarmi perché sono stanco io, quindi insisto nel ribadire la mia domanda, che è semplice: se approvassimo questa norma così come l'abbiamo oggi, l'articolo 81 della Costituzione verrebbe in qualche modo modificato? Sì o no?

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Approvando questo emendamento non viene cambiato quasi alcunché dell'articolo 81. Nell'articolo 81, al sesto comma, così come da proposta nel testo del Governo, al posto dell'espressione «di ciascuna Camera» dice «della Camera dei deputati». C'è poi una serie innumerevole di emendamenti che intervengono su questa materia, ma nulla c'entra con l'articolo 55.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, non ho avuto risposta alla mia puntuale domanda.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Presidente Azzollini, in realtà il senatore Calderoli ha risposto alla sua domanda. L'unica modifica all'articolo 81 è data dal fatto che al posto delle parole «di ciascuna Camera», allorquando si riferisce al procedimento legislativo relativo al sesto comma, quindi alla legge ordinamentale, dice «della Camera dei deputati», conservando la maggioranza assoluta come requisito per l'approvazione della legge.

AZZOLLINI *(NCD)*. Il problema allora rimane, se ho capito bene, perché di «Camere» l'articolo 81 non parla al sesto comma; ne parla già al secondo, lo ripete al quarto e lo riprende poi diversamente perché fa riferimento alla maggioranza assoluta dei componenti di «ciascuna Camera». Vorrei che dopo fosse chiaro cosa accade a questo articolo.

Intanto, da quel che ho letto nel testo, ma sarà sicuramente sfuggito a me, e se è sfuggito pazienza, ma se non è sfuggito è logico che non c'entra adesso il sesto comma mentre c'entrano gli altri commi dell'articolo 81 che rimangono con la dizione «Camere». Quindi, sarebbe utile per chi propone di parlare di «Camera», scrivere correttamente «Camera dei deputati o altro».

Ma non è questo il problema. Il punto per cui non è superabile, a mio sommesso avviso, la verifica dell'attuazione della legge costituzionale, che non è legge dello Stato ma costituzionale (le leggi possono essere ordinarie o costituzionali e queste ultime sono leggermente diverse, tant'è che nel testo di legge che ci viene presentato hanno una diversa collocazione in rapporto alle due Camere), è il seguente (voglio insistere su questo punto). Indipendentemente dalla soggettività (cioè le due Camere) c'è un problema. La legge costituzionale, che peraltro anche qui, senatrice Finocchiaro... *(Commenti della senatrice Finocchiaro).* Anche nelle altre leggi oltre che nella Costituzione? Dopo lo vediamo.

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, per favore, parli al microfono.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, sto cercando seriamente di capire. Rimane il seguente problema di fondo: questo Senato si occupa degli enti territoriali. Dice la legge costituzionale - non io - e poi ripete la legge di attuazione che le pubbliche amministrazioni assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Come si può pensare che non si occupi di tale questione la Camera che esprime le pubbliche amministrazioni? A me pare una norma di puro buonsenso.

Come lei sa, Presidente, non condivido l'impianto della riforma, ma qui si tratta di cercare di evitare che si ponga un problema serio. La Camera che esprime le autonomie territoriali, quindi le pubbliche amministrazioni, non si occupa della sostenibilità del debito pubblico e del pareggio strutturale di bilancio che quelle pubbliche amministrazioni devono concorrere a conseguire. A me pare una cosa assolutamente logica che invece lo faccia.

Per di più - e termino, signor Presidente, rivolgendomi ai senatori e alle senatrici - ricordiamoci che è sempre con questa serie di norme che abbiamo introdotto, nell'agosto 2011 e in seguito, la possibilità che le Camere autorizzino il Governo allo scostamento di bilancio. C'è il problema che l'abbiamo utilizzata di recente. In quel caso, quando abbiamo dovuto autorizzare il Governo allo scostamento rispetto al pareggio strutturale in sede di DEF, contestualmente all'approvazione della risoluzione sul DEF, sono state le Camere a farlo, e in quel caso a maggioranza assoluta, quindi con una particolarità nell'espressione del tipo di maggioranza.

Ora, prevedere banalmente che questa legge costituzionale sia oggetto di specifica verifica da parte del Senato della Repubblica non credo crei enormi problemi. Se invece non lo si fa ci si troverà in brevissimo tempo a cercare di comprendere come le pubbliche amministrazioni debbano concorrere al

pareggio strutturale e alla sostenibilità del debito pubblico. Siccome secondo me, signor Presidente (è probabile che mi sbagli), questo problema ce l'avremo fra molto poco tempo, sarebbe utile che procedessimo con un assetto costituzionale ben definito. Non vedo controindicazioni. Della questione del Senato che si occupa di bilancio dello Stato - su cui ho sentito varie opinioni, tutte legittime, per carità - ne discuteremo quando ci arriveremo; è tutta un'altra storia. Qui si tratta soltanto, all'articolo 1 del disegno di legge, dove si descrive il Senato nel suo complesso, di affermare esplicitamente che stiamo attenti a questo aspetto.

Quasi tutti noi sappiamo che l'Unione europea su tale questione «colloquia» in maniera piuttosto fitta con l'Italia: ebbene, scrivere una cosa del genere significa venire incontro al dialogo con l'Unione europea. Questo è il senso. Chi come me sa quanto fu necessario nel 2011 fare questo discorso vorrebbe portare soltanto un modesto contributo in merito. *(Applausi dei senatori Consiglio, Liuzzi e Mauro Mario)*.

TREMONTI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL)*. Signor Presidente, colleghi, la questione posta dal presidente Azzollini è solo formalmente e apparentemente tecnica. In realtà, è essenzialmente una questione politica; non solo politica, è una questione costituzionale, direi per eccellenza, per definizione: «*No taxation without representation*»; dalla Magna Charta in poi la questione della tassazione insiste e coincide con la questione della democrazia.

Ho sentito citare come se fosse un dettaglio tecnico la legge costituzionale n. 1 del 2012: quella si chiama in italiano*fiscal compact* ed è una delle questioni fondamentali che dobbiamo considerare. *(Commenti)*. L'ho detta apposta: «in italiano»; chiamatela in tedesco, che forse è anche meglio. Se voi votate la conferma del *fiscal compact* respingendo un emendamento proposto, poi è difficile andare in televisione a dire che la flessibilità è un obiettivo del Governo italiano essendo che il Governo italiano, avendo accettato la rigidità, poi vota per il rifiuto della flessibilità. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut, GAL e Misto-SEL)*.

Detto questo, credo in altri termini che la questione non sia formalistica ma fondamentale: «Camere» o «Camera» non lo so; se noi qui votiamo in modo diverso, respingendo l'ipotesi del presidente Azzollini, poi abbiamo chiuso sulla questione della libertà e della democrazia del bilancio nella Repubblica italiana. *(Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Liuzzi e Messina)*.

D'ANNA. Presidente domando di parlare sull'ordine dei lavori. *(Il senatore Calderoli fa cenno al Presidente di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Vuole intervenire subito, senatore Calderoli? Così aiuta la discussione.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, forse può aiutare rispetto agli interventi che sento fare. Noi in questo momento siamo all'articolo 55 della Costituzione, quindi, pur considerando la rilevanza degli argomenti sollevate dal presidente Azzollini e dal senatore Tremonti, con tutto il rispetto, che sia *fiscal compact* o meno, la n. 1 del 2012 è una legge costituzionale come tutte le altre e non possiamo mettere nell'articolo 55 l'elenco di tutte le leggi dello Stato che il Senato dovrebbe verificare.

Se si ha l'attenzione di andare a vedere le norme finali, dove c'è il coordinamento, si troverà che a livello di ciascun comma il riferimento a due Camere è sostituito da quello a una sola Camera.

Rispetto all'articolo 81, verrà considerato con il dovuto interesse e la debita attenzione da parte di quest'Assemblea e dei relatori trattandosi del bilancio dello Stato. In particolare (ne parleremo quando arriveremo appunto all'articolo 81) il sesto comma è oggetto di un emendamento da parte dei relatori perché correttamente il problema che è stato sollevato dal presidente Azzollini e da altri interventi è stato posto all'attenzione dei relatori e tradotto in proposta emendativa che quest'Assemblea dovrà valutare.

TREMONTI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore Tremonti per aiutare il dibattito su questo punto. Prego, senatore Tremonti.

TREMONTI *(GAL)*. Signor Presidente, la ringrazio per questo segno di attenzione.

Personalmente ho qualche difficoltà a condividere quanto appena detto dal relatore Calderoli. Quella di cui stiamo parlando non è una legge qualsiasi, non è una passante occasionale e, devo dire, non siamo «Camere con vista». Stiamo parlando di una parte della Costituzione, essendo la legge costituzionale presupposta da un articolo della Costituzione: quindi, pur risalendo a remoti studi giuridici devo dire che è la stessa cosa, cioè stiamo parlando della Costituzione. Non credo pertanto che sia facile declinare la valutazione della legge costituzionale approvata nel 2012 come se fosse *entité nègligeable ou considèrable inactif*: è la Costituzione della Repubblica. Formalmente è diverso, ma sostanzialmente è la stessa cosa.

La metto e ve la dico in italiano. Un conto è il vecchio, glorioso articolo 81, che dice: «Non fate più debito pubblico», un conto è la norma tedesca (o chiamatela come volete), che dice: «Siete obbligati a ridurre il debito pubblico». Se la discussione prende la piega formalistica «Camera», «Camere con vista» o non so cosa, già inizia accettando da parte della Repubblica italiana il vincolo a ridurre il debito pubblico, che è la negazione di qualsiasi principio costituzionale. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e GAL)*.

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, interviene adesso o dopo i senatori che già si sono prenotati per intervenire?

FINOCCHIARO, *relatrice*. Dopo, signor Presidente.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ma non interviene su questo tema, senatore D'Anna?

D'ANNA *(GAL)*. Sì su questo tema.

Io non ho la struttura per cimentarmi con la dovizia tecnica del senatore Tremonti sull'argomento, ma vorrei proporre alla ministro Boschi, che è la titolare del Dicastero delle riforme, di dirci con altrettanta grazia una sua opinione a proposito delle questioni sollevate sia dal senatore Azzollini che dal senatore Tremonti e per un motivo molto semplice: perché fare le belline a rilasciare le interviste al TG1 siamo bravi tutti quanti. Ci faccia sapere lei cosa pensa su questo punto!

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, non mi pare sia questo il modo di intervenire. Le ho chiesto se interveniva sul tema; se lei, come ha dichiarato, non è preparato sul tema, non deve fare gli esami agli altri.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, per la verità, con toni diversi che mi sono propri, vorrei comunque chiedere che il ministro Boschi intervenisse, perché quanto ha detto il senatore Tremonti è cosa che inquieta.

Vorrei sentire dalla voce del ministro Boschi qual è la risposta rassicurante - che sicuramente ci darà - sulle questioni inquietanti sollevate dal senatore Tremonti.

PRESIDENTE. Colleghi, che sia chiaro: intanto interloquiamo con i relatori. Poi, visto che è stata sollecitata, sarà eventualmente il Ministro a chiedere di intervenire.

MONTI *(SCpI)*. Domando di parlare. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Silenzio! Scusate, il tema mi pare degno di attenzione, per cui chiedo di fare silenzio.

Prego, senatore Monti, ha facoltà di intervenire.

MONTI *(SCpI)*. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione e con grande interesse gli interventi del presidente Azzollini, del senatore Tremonti e degli altri colleghi.

Effettivamente i rilievi del presidente Azzollini mi sembrano meritevoli di approfondimento. Come da varie parti è stato detto, questa è materia molto importante e delicata. È naturalmente possibile per i

singoli senatori, come per i singoli cittadini, avere opinioni di merito diverse sulla questione *fiscal compact*, disciplina di bilancio ed Europa, ma mi iscrivo tra coloro che sconsiglierebbero vivamente che, a quest'ora della sera e in modo quasi surrettizio - sia pure non volontariamente - si trattasse alla leggera un tema di questa fondamentale importanza.

È ben chiaro poi che ogni articolo della Costituzione è legge costituzionale, ma in più, come sappiamo e com'è stato giustamente rilevato, qui c'è anche una dimensione europea.

Pertanto, signor Presidente, proporrei che i rilievi del presidente Azzollini venissero adeguatamente approfonditi, il tema questa sera fosse accantonato e che prima di procedere ci fosse una relazione circostanziata del Governo e dei relatori.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, mi sembra che la connessione dichiarata dal senatore Azzollini tra questo emendamento e il più generale tema di cui all'articolo 81, vale a dire le funzioni parlamentari in relazione alla decisione e all'equilibrio di bilancio, possa consentire la scelta dell'accantonamento di questo emendamento affinché venga più tardi considerato proprio in relazione al rapporto tra il Parlamento e il bilancio.

Credo che l'emendamento proposto dal senatore Azzollini, per come ci è stato detto dai relatori e per come oggettivamente leggiamo nel testo prodotto dalla Commissione, non abbia un *quid novi*, se non l'evidenziazione di quella specifica legge dello Stato, che è la legge costituzionale di cui al *fiscal compact*, come ricorda il senatore Tremonti, sul pareggio di bilancio. Non c'è però un *quid novi*, non si introduce qualcosa che non sia già compreso nelle competenze delle Camere e, quindi, anche del Senato relativamente all'attuazione delle leggi dello Stato.

Tema invece molto complesso sarà quello della funzione del Senato, una volta che avremmo definitivamente risolto il tema del carattere non elettivo dei suoi componenti e del processo di decisione del bilancio, che è in relazione ampia con ciò di cui stiamo parlando.

Vi anticipo sin da ora che, ad esempio, è nostra convinzione che in quella sede bisognerà attenuare la competenza del Senato, quale prevista dallo stesso testo licenziato dalla Commissione, che ipotizza una procedura rafforzata da parte della Camera dei deputati nel caso in cui il Senato voglia modificare il bilancio.

Credo che la decisione di bilancio sia quanto di più prossimo all'espressione della fiducia nei confronti del Governo e che, nel momento in cui la fiducia sarà espressa soltanto dalla Camera dei deputati, la decisione di bilancio debba essere una decisione della sola Camera dei deputati o magari il risultato di soluzioni di conciliazione, nel caso di conflitto tra le due Camere e quindi anche nel rapporto Stato, Regioni, Comuni, ma non nei termini di procedura rafforzata attualmente previsti. È però una discussione che faremo più avanti.

In questa sede ribadisco l'utilità dell'accantonamento, perché si tratta essenzialmente di una sottolineatura rispetto ad un impianto normativo che già comprende tutte le leggi dello Stato, tra cui quella di cui stiamo parlando.

Di questa sottolineatura sarà bene discutere però più avanti in relazione anche all'articolo 81 e alle relative modifiche. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

SANTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo anzitutto per confermare la prima richiesta che i relatori avevano fatto al presidente Azzollini perché mi pare che, per le motivazioni che anche loro hanno riportato, l'emendamento 1.1926 può essere tranquillamente ritirato, nel senso che pone problemi che saranno affrontati in maniera più propria quando si parlerà dell'articolo 81 quindi di una parte della Costituzione collocata in una posizione successiva.

Da questo punto di vista chiederei al presidente Azzollini il ritiro dell'emendamento. Se questo non

avviene, l'opinione del PD è che debba sicuramente essere chiarito in sede di stesura dell'articolo 81 - ma, appunto, se ne parlerà allora - se sono le Camere o la Camera ad occuparsi dell'articolo 81, e del comma sesto in particolare, perché questo è importante e va sicuramente fatto (ma mi pare che i relatori abbiano già preannunciato che lo faranno).

Oltre a fare questo, se l'emendamento fosse mantenuto, pensiamo di votare contro perché la sostanza dello stesso, ovvero se il Senato dovrà occuparsi della questione del pareggio di bilancio dell'articolo 81, è sicuramente già risolta dal fatto che la *ratio* di questa modifica costituzionale è quella di superare il bicameralismo perfetto, e in particolare le politiche legate alla fiducia al Governo, la politica economica e la politica di bilancio sono affidate solo alla Camera.

Per questi motivi chiediamo la correzione dell'articolo 81, quando ci arriveremo, e per quanto riguarda l'emendamento 1.1926, se verrà mantenuto, il nostro sarà un voto contrario.

PRESIDENTE. La ringrazio per la chiarezza.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anzitutto non mi voglio sottrarre alla richiesta avanzata dal presidente Azzollini; credo che questo emendamento dica molto di più di quello che Azzollini ha cercato di spiegare verbalmente: parla di concorso a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge, e questo credo debba essere rivisto e rimodulato.

La parte che invece interessa la discussione che stiamo portando avanti è quella che così recita: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, controlla e valuta le politiche pubbliche».

Credo che questo non può trovare ingresso nell'articolo 55, in riferimento al quale ci stiamo occupando di altra cosa: l'articolo 55 è abbastanza logico, basta leggerlo. Consiglio allora al presidente Azzollini, se vuole discutere di questo, di accantonare ovvero ritirare l'emendamento 1.1926 e collocarlo nella parte in cui discuteremo di quali sono le funzioni della Camera e quelle del Senato - perché vuole fare entrare dalla porta quello che è uscito dalla finestra - ovvero se i relatori ed il Governo, e chiaramente l'Assemblea, ritengono che questa competenza debba essere anche del Senato, atteso che oggi è della Camera.

Questo è un modo per aggirare il problema. Su questo il senatore Azzollini è bravo, come verifichiamo quando presiede la 5a Commissione permanente, qualità che gli va riconosciuta. In questo caso, però, si tratta di capirci: se l'Assemblea è d'accordo nel ritenere che i compiti dell'articolo 81 debbano essere di competenza del nuovo Senato e della Camera dei deputati, allora si prenderà una decisione quando esamineremo le funzioni; se invece la posizione dei relatori e del Governo è quella - come a me sembra di ritenere che questa materia sia di competenza esclusiva della Camera, credo che l'emendamento 1.1926 debba conservare il parere contrario. Poi l'Assemblea eventualmente deciderà quello che si deve fare. *(Applausi della senatrice Lanzillotta)*.

Ritengo, dunque, che il senatore Azzollini farebbe bene a riflettere soprattutto sulla formulazione di questo emendamento perché mi sembra ponderoso. Se vuole riferirsi, però, solo ed esclusivamente alla portata dell'articolo 81, dica chiaramente se il suo intendimento è quello di dare al Senato anche quella competenza.

In conclusione, signor Presidente, il fatto che le amministrazioni pubbliche si debbano attenere all'articolo 81 già fa parte della Costituzione e, quindi, non deve essere precisato. Si tratta di capire se il nuovo Senato si dovrà occupare anche dell'articolo 81 delle Regioni oppure se deve farlo la Camera dei deputati, atteso il rapporto fiduciario. Questa è una scelta tutta politica, ed eventualmente sarà l'Assemblea, previi pareri del relatore e del Governo, a indicare la strada da percorrere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Prima di proseguire il dibattito, visto che molti senatori hanno chiesto di intervenire, chiedo al senatore Azzollini se intende ritirare, accantonare o riformulare questo emendamento.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, il problema non si pone perché, se il senatore Azzollini lo ritira, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Faccio questa domanda per poter capire meglio. Infatti, qualora il senatore Azzollini ritirasse l'emendamento in esame, non sarebbe necessario proseguire il dibattito.

AZZOLLINI *(NCD)*. Vorrei svolgere tre rapide osservazioni. Innanzitutto, desidero ringraziare i relatori Finocchiaro e Calderoli perché mi hanno indicato che per la questione strettamente connessa all'articolo 81 della Costituzione nelle norme transitorie effettivamente sono precisati "Senato e Camera". Quindi, pur non essendo contenuto nel testo, tale precisazione è presente nelle norme transitorie: ho fatto una domanda e quindi li ringrazio per la risposta. Tutto ciò ovviamente non risolve il problema, perché non attiene alla Camera, ma a quello che fa il Senato, come ho già detto.

In secondo luogo, voglio rassicurare il senatore Bruno, che evidentemente per un pizzico di disattenzione non ha notato che il mio emendamento è identico al testo proposto dalla Commissione, salvo la parola «Valuta» e l'aggiunta delle seguenti parole: «e della legge costituzionale 20 aprile 2012». È identico: non ho aggiunto niente e non ho voluto dire niente di più. Basta leggere bene quello che ho scritto e tutto si chiarisce.

In terzo luogo, in questo momento è inutile discutere. Certuni mi dicono che ho voluto dire troppo e certi altri mi dicono che ho precisato una cosa superflua. Quindi, c'è tempo per riflettere su cosa ho scritto. Non ho detto né troppo né il superfluo, ma ho detto una cosa molto semplice: alcuni mi dicono che c'è già e altri sostengono che, se si fa questa aggiunta, chissà che si fa! In realtà, non faccio né l'uno né l'altro.

Sulla base di tutto questo, accetto volentieri la proposta del mio Capogruppo, senatore Sacconi, di accantonare l'emendamento 1.1926.

Poiché i relatori mi hanno riferito che vi sarà un'altra sede in cui discuteremo di ciò, - e mi rivolgo a loro ritenendoli seriamente, col dovuto rispetto per il Senato, i maggiori esperti del provvedimento in esame, sarà allora possibile valutare tale questione, limitata a quelle parole. Al riguardo non ho alcuna difficoltà. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei prima capire cosa stiamo facendo e se stiamo accantonando quest'emendamento. Avrei voluto fare una dichiarazione di voto, ma mi risulta piuttosto complicato perché così com'è il testo, come è stato già detto, prevedendo per esempio il raccordo tra l'Unione europea...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice: c'è una proposta di accantonamento del proponente; sentiamo i relatori, perché esso riguarda tutto il quarto comma. Poiché l'emendamento riguarda la sostituzione del quarto comma, il suo accantonamento porterebbe con sé tutti gli emendamenti riferiti al quarto comma. Vorrei capire dai relatori cosa intendono fare anche per evitare di fare un dibattito inutile.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, tradurrei l'invito al ritiro e all'accantonamento in una riformulazione dell'emendamento riferito agli articoli 70 e 81 perché i rapporti fra il Parlamento e il bilancio sono trattati nell'articolo 70 e il bilancio all'articolo 81. Suggerirei di ritirare l'emendamento, ritenendo che la Presidenza possa accoglierne una sua riformulazione in riferimento agli articoli 70 e 81.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, ho detto che la mia richiesta è di accantonarlo. Dato questo problema procedurale non ho problemi a che si faccia una delle operazioni che siamo soliti fare: mettere il numero suggerito dai relatori su quest'emendamento (altrimenti lo votiamo, lo bocciamo, lo approviamo).

Possiamo formularlo come ritiene il senatore Calderoli, non ho problemi a spostarlo da qui per

inserirlo da qualche altra parte, purché si sappia, quando lo voteremo, che voglio che il Senato valuti l'attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.

Come essa venga fatta e in quale posto non importa. Non voglio intralciare il prosieguo di questo provvedimento. Sono d'accordo a riformularlo secondo l'ordine che voi decidete, senatore Calderoli. *(I senatori Ferrara Mario e Divina chiedono la parola)*.

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, prima chiariamo questo, poi chi vuole intervenire... Vediamo se dobbiamo votare oppure no. Senatore Divina, senatore Ferrara... Lei è in turno per parlare, ma prima dobbiamo decidere... *(Il senatore Ferrara Mario fuori microfono chiede nuovamente la parola)*. Prego, senatore Ferrara. *(Proteste della senatrice Lezzi)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. No!

LEZZI *(M5S)*. Presidente, mi ha tolto la parola.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, con calma dobbiamo capire se il dibattito deve andare avanti oppure no.

Senatore Ferrara, ci dica sinteticamente il suo pensiero.

FERRARA Mario *(GAL)*. Certamente, signor Presidente. Saltava la mia richiesta di intervento ritenendo che volessi intervenire sul merito e quindi con una discussione generale. Invece vorrei dare un contributo rispetto alla necessità di sentire... *(Proteste della senatrice Lezzi)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, prego.

FERRARA Mario *(GAL)*. Il mio contributo, dal momento che avevo chiesto la parola subito dopo l'intervento del senatore Monti, era per coniugare il mio intervento a quello del senatore Monti...

LEZZI *(M5S)*. Posso parlare?

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, un momento, per favore. Il senatore Ferrara sta chiarendo il contenuto del suo intervento, dopodiché chiedo ai relatori il parere sulla richiesta di spostare e/o riformulare l'emendamento, due richieste compatibili.

Senatrice Lezzi, le ridò subito la parola: lei stava già parlando e l'ho interrotta non capendo esattamente perché volesse intervenire. Tratti il tema in relazione anche alle richieste avanzate.

Prego, senatrice.

LEZZI *(M5S)*. Così come è stato formulato il testo dell'emendamento, il nuovo Senato ha la «funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica» e tra l'altro le amministrazioni saranno controllate dagli amministratori.

Comunque, dati questi presupposti, non si può prescindere dalla legge costituzionale. Non posso essere d'accordo con il senatore Azzollini perché il nuovo Senato è svuotato pressoché di tutte le funzioni e si andrebbero a bloccare tutti i lavori in quanto la legge costituzionale dice che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. Ciò significa che, per vigilare sull'articolo 81, i nuovi senatori dovranno abbandonare le Regioni e i Comuni e stare ogni giorno qui, nelle Commissioni, a valutare ogni emendamento e ogni disegno di legge che passa dalla Camera. Vi sono quindi delle funzioni differenti.

Vorrei sapere, a questo punto, prima di chiedere un accantonamento o un ritiro, prima di decidere, il punto di vista del Governo, in quale direzione vuole andare. Se i Regolamenti impongono la presenza del Governo in Aula è perché, quando ci sono dei dubbi, ci devono essere i relativi chiarimenti.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, lei sta facendo un intervento di merito, ma per ora il Governo non c'entra. Abbiamo un problema tra un proponente di un emendamento e i relatori del disegno di legge.

Le ho chiesto di non fare un intervento nel merito, perché se, come sembra, l'emendamento sarà riproposto, ricollocato e riformulato, faremo la discussione al momento opportuno.

LEZZI *(M5S)*. Ma se si prevede il raccordo con l'Unione europea, come si fa...

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, ho capito, lo valuteremo dopo nel merito.

LEZZI *(M5S)*. Ma non è questo il merito! Come facciamo a decidere se accantonare, ritirare o

accettare nuove formulazioni, se non sappiamo cosa intende fare il Governo?

PRESIDENTE. È il proponente che decide cosa fare del proprio emendamento. *(Il senatore Divina cerca di richiamare l'attenzione del Presidente).*

LEZZI *(M5S)*. Nel caso, prendo io l'emendamento.

PRESIDENTE. Non è stato mica ritirato.

Prima dobbiamo risolvere questo problema ed è una questione che spetta al proponente e ai relatori. Quando sarà chiaro ciò che dobbiamo fare, seguirà il dibattito relativamente al merito.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Divina, mi scusi, ma per ora l'ordine lo sto dando io. Dobbiamo prima risolvere questo problema e poi valuteremo l'ordine dei lavori.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Che dobbiamo fare di questo emendamento?

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, io so che dobbiamo fare. Ma mi assicurano i relatori - e se lo fanno la mia fiducia è totale - che ne rivediamo la portata. Sono disponibile a ritirare questo emendamento perché lo si riveda con una nuova riformulazione sulla quale mi si consentirà di dire la mia ed eventualmente di apportare modifiche.

Se accantono l'emendamento creo problemi. Quindi lo ritiro e consento a voi di procedere, sulla base di un'assicurazione che mi danno i relatori, i senatori Calderoli e Finocchiaro, di disporre una nuova formulazione, quando tratteremo gli emendamenti relativi all'articolo 70.

Se i senatori relatori mi assicurano in tal senso, ritiro l'emendamento e ne discutiamo.

PRESIDENTE. No, senatore Azzollini. Lei lo può trasformare: questo dicevano i relatori. *(Vive proteste dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO *(M5S)*. Non può! È ritirato: basta!

MARTELLI *(M5S)*. È finita, basta!

AZZOLLINI *(NCD)*. Prego tutti di non darmi suggerimenti. Sono al Senato; quindi, ho la capacità di intendere e di volere che, ancora non mi è stata tolta.

Chiedo a tutti che non lo si voti; altrimenti è chiaro qual è lo strumento.

Io chiedo una cosa precisa, e non voglio che si voti adesso l'emendamento per fare scherzi; altrimenti è chiaro che lo trasformo sin da subito in un ordine del giorno; non ci sarebbe nessun problema.

Ho detto, invece, che lo ritiro. E se lo ritiro non accetto che altre persone lo facciano proprio, altrimenti lo trasformo in ordine del giorno.

Ma quello che sta accadendo è esattamente una trasformazione in ordine del giorno. Io, infatti, rivolgo un invito ai relatori (veramente mi ero rivolto al Governo, ma non ha ritenuto di darmi risposta; non è un problema, evidentemente ritiene le mie osservazioni di nessun momento).

Il punto di fondo è il seguente: è chiaro che il mio è un ordine del giorno, un invito ai relatori a riconsiderare la questione.

Signor Presidente, se c'è bisogno di formalizzarlo, lo faccio adesso e così chiudiamo la questione.

Ma il succo del problema - e invito tutti a riflettere su tali questioni, almeno per quanto mi riguarda - è il seguente: ritiro l'emendamento e, se necessario, lo trasformo in un ordine del giorno con un invito ai relatori a riconsiderarlo con riferimento all'articolo 70. Se i relatori esprimono un parere favorevole, rivediamo l'emendamento 1.1926 in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 70. Sono stato chiaro?

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimersi sulla proposta testé formulata dal senatore Azzollini.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, ho bisogno di fare chiarezza sul dibattito che ha avuto accenti molto diversi. Siccome verte su una questione molto delicata, che peraltro io e il senatore Calderoli avevamo segnalato, sia in sede di relazione sia in sede di replica, credo sia importante che tutta l'Assemblea sappia di che cosa stiamo parlando. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

Perché questo avvenga, occorre innanzitutto contestualizzare l'emendamento 1.1926 che il senatore Azzollini ha ritenuto di presentare all'articolo 55 della Costituzione, che descrive le funzioni delle Camere. Nel descrivere le funzioni del Senato, così come è stato costruito in Commissione il testo prevede che «Il Senato della Repubblica (...) Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche», oltre che partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.

Ci sarebbe ragione - come avviene con l'emendamento del senatore Azzollini - di inserire tra le leggi della cui attuazione il Senato si occupa anche la legge costituzionale n. 1 del 2012? No, per due ordini di ragioni: in Costituzione non si può fare riferimento ad una legge in particolare. *(Applausi dal Gruppo PD)*. La seconda: il cuore della legge costituzionale richiamata è l'articolo 81 della Costituzione, che non viene toccato dalla riforma e che, come sappiamo, è una norma rispetto alla quale si valuta la costituzionalità delle leggi dello Stato.

Dobbiamo allora capirci: intende il senatore Azzollini affidare al Senato un compito particolare, quale quello di valutare le politiche delle pubbliche amministrazioni rispetto ai precetti dell'articolo 81? Tale questione potrebbe restare assorbita pienamente, anche in assenza del riferimento alla legge costituzionale n. 1 del 2012. Oppure forse il senatore Azzollini pone un'altra questione, di cui ci siamo occupati come interferisce il Senato nei procedimenti legislativi che hanno ad oggetto l'approvazione delle leggi di bilancio o addirittura la legge ordinamentale sul bilancio? È un'altra questione, che più propriamente viene ospitata nell'articolo 70 della Costituzione, ossia la legge che prevede il procedimento legislativo.

Come i colleghi sanno, ci sono varie modalità di partecipazione o interferenza del Senato nel procedimento legislativo: ci sono materie in cui la competenza legislativa è paritaria e materie nelle quali il Senato può esercitare il potere di richiamo per fare delle osservazioni che la Camera può superare anche con la maggioranza semplice; c'è il procedimento rafforzato per le quali leggi la Camera, per superare un parere contrario del Senato, deve adottare la maggioranza assoluta. È prevista, infine nel quinto comma dell'articolo 70, una procedura particolare per l'articolo 81, quarto comma, e cioè per le leggi di bilancio.

Perché è prevista una procedura particolare?

Da una parte, ovviamente, si ritiene che le leggi di bilancio appartengano alla responsabilità squisitamente politica del Governo, tant'è vero che sono normalmente approvate con voti di fiducia, maxiemendamenti e via dicendo.

Dall'altra parte si dice che il Senato è un organo di raccordo tra lo Stato e le Regioni, occorrerà pure che il suo parere pesi, perché sappiamo quanto peso ha la finanza locale nella gestione delle politiche di bilancio.

Quindi è prevista una procedura particolare rafforzata, che prevede che il Senato faccia le sue osservazioni e, perché vengano prese in considerazione, deve adottarle a maggioranza assoluta. E già la Camera, a maggioranza assoluta, le possa casomai respingere qualora non le accolga o non le accolga compiutamente.

È sorto un problema che credo sia quello a cui si riferisce il senatore Azzollini, ma voglio esserne sicura perché sento la responsabilità di trovare una soluzione ben costruita che non tradisca le aspettative di nessuno e sia nella chiarezza di tutti.

Il problema è il seguente: nel testo esitato dalla Commissione si prevede questa particolare procedura rafforzata soltanto per le leggi di bilancio, le leggi di stabilità, e non anche per la legge ordinamentale.

I relatori, raccogliendo quanto emerso nel dibattito e gli emendamenti presentati dal senatore Azzollini, i suggerimenti venuti dagli altri Gruppi, vogliono fare un approfondimento su questo perché è una materia piuttosto delicata.

Ci pare non opportuno che sulla legge ordinamentale di bilancio il Senato non abbia parola.

Decideremo successivamente in quale tipo di procedimento legislativo collocarla, ma intanto i relatori stanno pensando di adottare la stessa procedura rafforzata per l'articolo 81, quarto comma, ossia per le

leggi di stabilità e di bilancio e per la legge ordinamentale. Questo è il punto.

Ritengo che l'interpretazione dell'emendamento e degli interventi del senatore Azzollini alludano a questa particolare cura che occorre avere perché il Senato sia «responsabilizzato» rispetto alle politiche di bilancio, un po' perché gli tocca in quanto organo di raccordo tra Stato e Regioni e un po' perché il senatore Azzollini ritiene sia opportuno fare in questo modo, per dare un rilievo particolare al Senato in questa materia.

La materia propria, quindi il momento in cui dovremmo occuparci di questa partita nel senso suggerito dal senatore Azzollini, è l'articolo 70 che noi successivamente esamineremo, quando valuteremo gli emendamenti contenuti nel terzo tomo.

In questo senso due sono le possibilità: se il senatore Azzollini vuole ancora fare riferimento alla funzione di valutazione, il parere dei relatori continua ad essere contrario e contrario è anche il parere nei confronti dell'accantonamento. Se invece il senatore Azzollini vuole suggerire ai relatori (i quali possono diventare agenti della trasmissione di tale volere all'Aula), il cuore della questione, ossia come fare in modo che il Senato abbia la possibilità di interferire pienamente, a pieno titolo, rispetto non soltanto all'articolo 81, quarto comma, ma anche al sesto comma nella previsione oggi contenuta nel testo, ossia la procedura rafforzata a maggioranza assoluta alla Camera e maggioranza assoluta al Senato, è altra cosa oppure se il senatore Azzollini propone ancora altro. Ci sono Gruppi politici che invece propongono che tutto venga piuttosto spostato sulla responsabilità politica del Governo, ma il luogo della discussione di questo tema è l'articolo 70.

In questi termini manteniamo il parere contrario all'emendamento e al suo accantonamento, mentre siamo disponibili a raccogliere la suggestione del senatore Azzollini, sapendo però che ne possiamo parlare a proposito degli emendamenti riferiti all'articolo 70 della Costituzione, che non è incentrato sulle attività e le funzioni, bensì sul procedimento legislativo. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, SCpI e PI)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per il chiarimento, senatrice Finocchiaro.

Senatore Azzollini, penso che rinumerare l'emendamento e spostarne la trattazione in concomitanza dell'esame di quelli riferiti all'articolo 70 della Costituzione sia la soluzione.

AZZOLLINI *(NCD)*. Non solo sono d'accordo, come avevo detto prima, ma sento sempre l'esigenza di ringraziare la presidente Finocchiaro per la puntualità e la competenza della sua esposizione.

Questo dialogo mi pare assolutamente adeguato alla delicatezza della questione, che poi è quello che cerco, anche se probabilmente non siamo d'accordo su tutto, come si vede, ma non vi è alcun problema.

Desidero ringraziare ancora una volta i relatori perché prendono questo problema esattamente nella dimensione che ad esso cerco di dare e non ho alcuna difficoltà, con le modalità tecniche che il Presidente deciderà, a ricollocarlo tra quelli riferiti all'articolo 70 della Costituzione, alla luce di quello che ascoltato, poiché - come ho detto in precedenza e come a maggior ragione ribadisco in seguito - ho fiducia al cento per cento nei relatori circa il fatto che questa questione verrà anteposta.

Fate dunque come volete: spostiamo quest'emendamento tra quelli riferiti all'articolo 70 della Costituzione e fino a quel punto cercherò di vedere insieme ai relatori se esiste da parte loro una possibilità, di condivisione, altrimenti si voterà e buonasera, aggiungerei, dato l'orario!

PRESIDENTE. Secondo la richiesta del senatore Azzollini, l'emendamento 1.1926 verrà dunque rinumerato, e spostato per essere trattato insieme agli emendamenti riguardanti l'articolo 70 della Costituzione, contenuto nell'articolo 10 del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Commissione.

Questo tema è concluso: saranno ora ammessi solo interventi sull'ordine dei lavori.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

TREMONTI *(GAL)*. Domando di parlare anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Tremonti, credo che dovremo riprendere il dibattito quando ci occuperemo

dell'articolo 70.

TREMONTI *(GAL)*. Signor Presidente, desidero fare anch'io un intervento sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori potrà intervenire dopo il senatore Divina, se non le dispiace, perché lei aveva la parola su questo tema. Anche il senatore Uras aveva chiesto di parlare prima del senatore Divina, ma è disponibile ad intervenire in seguito. A quanto pare, dovremo metterci d'accordo sull'ordine in cui effettuare gli interventi sull'ordine dei lavori.

Prego, senatore Divina, ha facoltà di parlare.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, se lei si tace, magari mi consente di farlo.

PRESIDENTE. Se vuole prendere la parola, ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Se ci lascia parlare, nel Parlamento italiano, vorremmo capire come stanno le cose, perché non tutti qua sono espertissimi di materie complicate come lo sono quelle finanziarie.

Vorremmo capirlo perché abbiamo sentito il Presidente della Commissione bilancio affrontare un argomento che, da come si è sviluppato il dibattito, non sembra assolutamente di secondo piano.

Sull'argomento si sono dichiarati favorevoli un'ex Ministro delle finanze - il senatore Tremonti, che ho proprio qua davanti e disturba - nonché un ex Presidente del Consiglio, invitando a porre la massima attenzione perché non trattiamo cose di secondo piano.

I relatori, persone probe, estremamente precise, hanno il compito di coordinare un testo per farlo uscire il più lineare possibile rispetto alle linee ed agli indirizzi. Ma il testo di cui si parla ha una paternità: è un testo del Governo. È un dibattito in cui non si sente nemmeno la voce del Governo...

PRESIDENTE. Senatore Divina, l'intervento è sull'ordine dei lavori, per favore, e non ho ancora sentito nulla sull'ordine dei lavori.

DIVINA *(LN-Aut)*. Ma siamo sull'ordine dei lavori, perché vogliamo capire...

PRESIDENTE. Mi dispiace. Lei sta affrontando un tema già accantonato.

DIVINA *(LN-Aut)*. Vogliamo capire se questo è un testo del Governo, dei relatori o se è un testo orfano che non ha nessuno che lo difenda. Il Governo esiste? Il Governo sa difendere il suo provvedimento? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Divina, con questo suo intervento il Governo non c'entra niente. Siamo in Parlamento...

DIVINA *(LN-Aut)*. Se mi lascia finire, Presidente.

PRESIDENTE. Non la lascio finire, perché lei ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori e sta parlando di altro.

DIVINA *(LN-Aut)*. Lei fa venire il latte alle ginocchia per il modo in cui gestisce quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore, non le permetto di esprimersi in questo modo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Lei sta gestendo in modo partigiano, Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma che sia pertinente, per favore.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, penso sia pertinente perché riguarda una discussione relativa all'approvazione di norme costituzionali. Incidentalmente siamo andati a toccare un argomento di assoluta delicatezza. Questo significa che abbiamo bisogno di riflettere su alcuni argomenti e anche di sviluppare un dibattito, come quello consentito in questa fase, che ci consenta di non sbagliare. Infatti, il procedimento legislativo in materia costituzionale non è quello di un decreto-legge e non possiamo rimediare con gli stessi tempi con cui puntualmente - lo ricorda spesso il senatore Azzollini - rimediamo agli errori sulle leggi ordinarie.

Pertanto chiedo questo.

PRESIDENTE. Siamo stanchi; per favore, concluda, senatore Uras.

URAS *(Misto-SEL)*. Sto concludendo. Noi abbiamo tutti quanti superato problemi di ogni natura...

PRESIDENTE. Il dispositivo, per favore.

URAS *(Misto-SEL)*. Chiedo che quando, nel corso dei lavori, si sollevano questioni di tale dimensione si abbia tutti la possibilità di avere la stessa identica attenzione che è stata riservata a questo argomento, assolutamente importante, come altri di cui si proporrà la discussione.

PRESIDENTE. Colleghi, l'argomento è rinviato all'articolo 70, quando verrà rinumerato l'emendamento corrispondente all'articolo 10 del disegno di legge.

Siamo all'emendamento 1.1927.

TREMONTI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tremonti, abbiamo già deciso sulla soluzione da dare alla discussione sull'emendamento.

TREMONTI *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori; poi veda lei se è collegabile a quanto abbiamo appena detto. Penso di sì. D'altra parte lei ha detto che c'è il canguro, e il gambero.

Mettiamola in questi termini: ho trovato molto importante, politicamente centrale, l'intervento sull'ordine dei lavori del presidente Monti il quale, in un modo un po' procedurale e un po' signorile, ci ha spiegato che la materia è molto importante ma, data l'ora tarda, la sua discussione va rinviata ad una sede di discussione più approfondita.

Ciò può essere vero da un punto di vista biologico, ma da un punto di vista politico il tempo è isotropo; vale a dire: un quarto d'ora di adesso vale come un quarto d'ora di domani mattina o di un'altra mattina. Credo che non sia il modo giusto per affrontare un questione politica centrale e fondamentale per il nostro Paese.

Penso davvero che, in un modo forse non direttamente intenzionale, il presidente Azzollini abbia posto la questione fondamentale: un Senato destinato alla progressiva digressione verso una dimensione, non dico di ectoplasma ma comunque di Senato dimezzato, ha il potere e il dovere, com'è scritto, di verificare l'attuazione delle leggi dello Stato e della legge costituzionale n. 1 del 2012, che viene integrata con il *fiscal compact*. *(Commenti dal Gruppo PD e del senatore Susta)*.

Dissento in assoluto da quanto è stato detto dal relatore, il quale dice che un conto è l'articolo 81 della Costituzione, un altro le leggi di diretta ed espressa applicazione dell'articolo 81.

PRESIDENTE. Senatore Tremonti, questo è il merito e sarà approfondito in maniera tale da essere pronti all'ulteriore dibattito, quando sarà il momento. Deve concludere.

TREMONTI *(GAL)*. Presidente, con rispetto parlando, lei chiama marginale questione di merito forse la questione centrale di tutto questo dibattito, cioè la sovranità di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo GAL e del senatore Volpi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1927, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1928, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1929, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1930, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1931, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1932, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1933, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1934, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.1935 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1936, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1937, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1938, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti, 1.1939, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1.1940, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 1.1941, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1942, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1943, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1944, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1945, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1946, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1947, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1948, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1949, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1950, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1951.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, per noi questi due emendamenti sono estremamente importanti, perché concernenti una delle questioni che abbiamo discusso a lungo in Commissione, ovviamente inascoltati. Con riferimento all'articolo 55 della Costituzione, non solo si elimina il Senato elettivo, ma al nuovo Senato si toglie quello che per noi è comunque un elemento fondamentale, che è proprio delle Camere parlamentari, e cioè la rappresentanza della nazione.

E guardi, signor Presidente, non basta semplicemente e unicamente dire che il nuovo Senato «rappresenta le istituzioni territoriali» (anche perché è stata adottata ipocritamente la dizione «Senato della Repubblica» dopo la prima dizione «Senato delle Autonomie»). Credo che escludere esplicitamente, con un atto significativo, che il Senato rappresenti la nazione e che quindi i senatori, ancorché non eletti, non la rappresentino più, sia un *vulnus* non facilmente superabile.

Si tratta - lo dico con pacatezza - di questione che riguarda il valore stesso del Senato. Tra l'altro, quando arriveremo alle funzioni, ancora più specificatamente, ci renderemo conto di quanto l'aver voluto togliere, da parte della maggioranza e del Governo, la rappresentanza della nazione al Senato sarà un problema serio, anche nell'esercitare effettivamente le funzioni che peraltro la Commissione ha dato in più rispetto al disegno originale del Governo.

Per queste ragioni invito i senatori a considerare con serietà la questione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1950, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1951, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e reiezione di proposta di inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Palestina

PRESIDENTE. Colleghi, è pervenuta alla Presidenza una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno della seduta di domani con le comunicazioni del Ministro degli affari esteri. Invito i firmatari della richiesta ad illustrarla.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, credo che in tre settimane, da quando è iniziato il conflitto in Palestina, sia ormai la quarta volta che in questa sede facciamo una richiesta specifica al Governo affinché la ministra Mogherini venga a riferire in Aula sulla situazione a Gaza e in Palestina, dove da 23 giorni si vive nel terrore. Le notizie sono ogni giorno sempre più drammatiche: oggi è stata colpita una scuola e, come nei giorni scorsi, anche oggi sono morti bambini, oltre a donne e uomini che dormivano.

Condividiamo pienamente le preoccupazioni espresse in questi giorni dal Presidente del Consiglio sulla situazione internazionale e sulla necessità che il Parlamento italiano si faccia carico di questo dramma; condividiamo molto le sue preoccupazioni, un po' meno le modalità con cui le esprime, ma abbiamo capito che è una caratteristica del suo idioma.

Chiediamo dunque alla ministra Mogherini di venire a riferire domani in Aula su quanto sta accadendo in quei territori, anche per l'importante ruolo che l'Italia sta svolgendo in Europa (e mi auguro di non sentire anche oggi in quest'Aula accuse di strumentalizzazione, perché stiamo parlando di un dramma troppo serio!): ha avuto inizio il semestre europeo e noi pensiamo che sia necessario condurre una vera battaglia anche sulla politica estera europea e sul ruolo che l'Europa deve assumere nello scenario internazionale. Non si può dunque assolutamente rinviare questa discussione.

Abbiamo ascoltato prima le sue parole, signor Presidente, quando ci ha detto che domani ci sarà un'audizione della ministra Mogherini in Commissione affari esteri qui in Senato, accogliendo la disponibilità espressa in tal senso dal presidente Casini. Crediamo però che la situazione sia talmente grave che potremmo forse utilizzare l'eventuale pausa che domani decideremo per fare una vera discussione in quest'Aula, perché non stiamo parlando di strumentalizzazioni, ma di guerra e il Parlamento italiano ha tutto il diritto e il dovere di intervenire. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL, M5S e delle senatrici Puppato e Mussini)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, siamo contrari ad un cambiamento del calendario, pur riconoscendo, com'è evidente, l'assoluta drammaticità della situazione di Gaza.

Pochissimi giorni fa alla Camera dei deputati c'è stata un'informativa del ministro Mogherini, che domani sarà presente qui in Senato in Commissione affari esteri, dov'è evidente che si parlerà della drammatica situazione del Medio Oriente, che comprende ovviamente la gravissima crisi della Libia, ma anche quella altrettanto grave di Gaza e del Medio Oriente. Credo che questa sia la cosa più seria da fare.

Come ha detto giustamente la collega Petraglia, è un tema troppo serio per poter essere impiegato per cambiare il nostro calendario, che prevede uno spazio assolutamente operativo, perché il lavoro in Commissione è quello serio nel quale si possono prendere anche impegni stringenti per il Governo. Ritengo quindi che si debba andare avanti con il calendario previsto.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, ieri sera è stata fatta la richiesta, poi bocciata dall'Aula, di un'informativa del ministro Mogherini sulla questione della Libia, che è drammatica per il nostro Paese.

Io ho condiviso quella richiesta, come adesso questa relativa alla situazione di Gaza, ma vorrei rassicurare i colleghi che domani, alle 13,30, in Commissione affari esteri il ministro Mogherini verrà a riferire su entrambi i problemi, sia sulla Libia sia sul tema Palestina. Quindi, almeno per quanto ci riguarda, come istituzione parlamentare, abbiamo assicurato la tempestività, non dimenticando che tra l'altro il ministro Mogherini era già stata nei giorni scorsi anche alla Camera. Fermo restando che l'Assemblea è evidentemente sovrana, credo che con molta serietà abbiamo adempiuto al compito che ci è stato dato.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, intanto voglio ringraziare il presidente Casini perché è importante che la Commissione si sia mossa subito in quanto la questione internazionale è veramente decisiva. Tuttavia, ho letto un *tweet* del nostro Presidente del Consiglio in cui egli diceva - recito a memoria - di non preoccuparsi dei gufi, né dei conti, né delle riforme, ma di preoccuparsi soprattutto della Libia; l'*hashtag* era «#piccinerie». Allora, se anche il Presidente del Consiglio ha questo ordine dei valori, per cui persino la riforma, o comunque i contrasti sulla riforma sono piccole cose rispetto alla situazione internazionale, a me sembra del tutto rispondente con i desideri del nostro Presidente del Consiglio che l'Assemblea dedichi non certo tutta la giornata ma solo due ore alla politica internazionale. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei un po' di chiarezza. Noi siamo preoccupati di una situazione che ci viene trasmessa dai giornali, che ci viene trasmessa dalle persone che conosciamo, e che, purtroppo, stanno vivendo anche direttamente sulla loro pelle situazioni come quelle descritte poco fa dalla senatrice Petraglia o anche ieri dal senatore Petrocelli. Mi sembra allora veramente mortificante liquidare l'argomento facendolo passare come un qualcosa che va al di là delle attuali necessità dall'Assemblea; nel senso che se non siamo capaci di gestire questa situazione, ovvero quella delle riforme, e contestualmente anche responsabilità cui comunque siamo chiamati a rispondere anche come Parlamento, credo stiamo pendendo di vista il senso della realtà: stiamo perdendo di vista il senso di quello che c'è dentro e di quello che c'è fuori.

È apprezzabile sicuramente che non si voglia turbare l'ordine imposto ai lavori rispetto a questa riforma, ma, allora, signor Presidente, le chiedo cortesemente di mettere tutti i senatori nella condizione di poter assistere a questo incontro con il Ministro. Vede, Presidente, io sono anche stanca di dover correre da una parte all'altra per riuscire a seguire puntualmente tutti i lavori e desidero, come senatrice, di essere messa nelle condizioni di poter assistere all'audizione del ministro Mogherini. Le chiedo pertanto cortesemente di inserire questa audizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea o di interrompere i lavori nel momento in cui il ministro Mogherini sarà presente nella Commissione affari esteri.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, con tutto il rispetto, ovviamente, per i lavori della Commissione affari esteri e, come ho già detto prima, per la disponibilità già accertata del presidente Casini, sembra anche a me che si debba tornare alla centralità dell'Assemblea, alla centralità di questo Senato, che è ancora il Senato della Repubblica e non il Senato delle autonomie, e che quindi l'audizione del ministro Mogherini si debba svolgere in quest'Aula, nelle modalità che alla Presidenza sembreranno più opportune.

Visto che già il presidente Casini ci dice che si tratterà di entrambi gli argomenti, sia dei gravi fatti che avvengono ora in Libia, sia di quanto avviene da diverse settimane in Palestina, considerato che è questa la sede di rappresentanza del popolo italiano, certamente maggiore di quella, pur splendida, della Commissione affari esteri, sarebbe opportuno sospendere brevemente i lavori dell'Assemblea per dare modo a tutti i senatori di poter porre domande e ascoltare quello che il Governo intende mettere in atto su questi due gravi scenari internazionali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non è pensabile, al di là delle citazioni e dei *twitter* del Presidente del Consiglio, che il Governo non possa procedere a una brevissima sospensione dei lavori. *(Applausi della senatrice Nugnes)*. Non lo posso immaginare.

Signor Presidente, credo che lei possa fare quanto è in suo potere affinché sia questa Assemblea a poter seguire il dibattito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, vorrei tornare brevemente alla discussione che abbiamo svolto esattamente a mezzanotte di ieri sera. Credo che il presidente Casini abbia fatto quanto di meglio gli è stato chiesto dai vari Gruppi e dalla stessa Presidenza. Infatti, nel primo pomeriggio di oggi siamo stati convocati domani, come membri della 3a Commissione permanente, nell'aula della 4a Commissione, alle ore 13,30. Quindi, come abitudine della 3a Commissione, vi sarà ampia disponibilità di posti per tutti i colleghi di altre Commissioni.

Per quanto riguarda la questione del calendario e il fatto di trasferire l'audizione in Aula, ho l'impressione - se la battuta può sdrammatizzare le tensioni - che ci ritroviamo imbottigliati in questa «maledetta» questione del bicameralismo. Infatti, la Camera dei deputati ci ha preceduti svolgendo in Aula la settimana scorsa il dibattito sul Medio Oriente. Noi abbiamo previsto una discussione sulla Libia con tutte le connessioni israelo-palestinesi al dibattito che è già stato svolto nell'altro ramo del Parlamento. Penso, dunque, che per non sacrificare il calendario stabilito la soluzione prevista sia quella più ordinata. Non si può chiedere, però, al Presidente della 3a Commissione di rinunciare alle tribune dell'Aula.

CASINI *(PI)*. L'audizione si terrà nell'aula della 4a Commissione.

COMPAGNA *(NCD)*. Ho già detto che siamo convocati nell'aula della 4a Commissione, che ha una disponibilità ininterrotta.

Posso aggiungere, se il presidente Casini mi autorizza, che è già stato concordato un orario, forse un *timing*, con il Ministro degli affari esteri. Ogni altra soluzione, ogni altro orario, è nella piena disponibilità della Presidenza, ma va ben al di là delle nostre prerogative di membri di Commissione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il bicameralismo, faccio una piccola notazione. La Camera dei deputati ha già svolto questo dibattito, ma poiché l'evoluzione internazionale è estremamente rapida noi avremo un'informativa più aggiornata dal Ministro degli affari esteri. Quindi, saremo più aggiornati noi al Senato che la Camera dei deputati.

CASINI *(PI)*. Bravo, Presidente!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anch'io ritengo che la richiesta di audire in quest'Aula il ministro Mogherini sia motivata. Esistono situazioni molto delicate che devono essere giustamente discusse all'interno di un consesso adeguato. Quale miglior consesso di quest'Aula si può trovare per fornire pubblicamente risposte su tematiche così delicate? Non parlo solo della situazione di Gaza e di quanto sta accadendo in Libia, cosa di cui tutti noi dovremmo preoccuparci e su cui dovremmo poter manifestare il nostro pensiero; vi sono anche altre questioni all'interno della politica estera, internazionale, che dovrebbero essere affrontate da colei che aspira a prendere il posto di Catherine Ashton a livello europeo, per dimostrare all'opinione pubblica internazionale di possedere le qualità necessarie per ricoprire quell'incarico. Lo affermo senza ironia, perché comunque conosco le qualità del ministro Mogherini.

Senza voler mancare di rispetto e naturalmente senza nulla togliere alla Presidenza della 3a Commissione e ai componenti della stessa - tra i quali anche il sottoscritto -, per quanto riguarda la possibilità di partecipare al dibattito in sede di Commissione, nei tempi e negli spazi che altri incarichi ricoperti lasciano, ritengo più opportuno che ci si possa confrontare per un paio d'ore in quest'Aula piuttosto che per un'ora e mezza in 3a Commissione.

I grandi temi si discutono a viso aperto, sul canale satellitare, facendosi vedere da tutti; si discutono soprattutto con un confronto che possa permettere a tutti di manifestare il proprio pensiero.

Sono sicuro che domani, se dovessimo decidere di svolgere queste due ore di seduta del Senato nell'Aula in plenaria, su tematiche così delicate ci sarebbe una forte partecipazione dei colleghi. Infatti dimostrare di essere sensibili a quello che accade alle nostre frontiere vuol dire capire il dramma che si sta verificando all'interno delle nostre frontiere, perché tutto è legato e collegato. Non possiamo entrare

su certi argomenti in modo analitico, ma tutti noi siamo in grado di leggere i collegamenti, i fili che legano tematiche interne con tematiche di politica estera. E sappiamo benissimo anche le ripercussioni che i nostri cittadini vivono quotidianamente nella propria vita per quanto riguarda determinati aspetti che talvolta mettono a repentaglio anche la propria sicurezza personale.

Ci sono tante questioni che attengono a tante fattispecie diverse che dovrebbero poter essere poste direttamente al Ministro per poter ascoltare risposte in modo franco, come il Ministro è solita fare e come effettivamente ci si aspetta su questioni e tematiche - come ho già detto - che, è vero, appartengono a discussioni che riguardano non solo il nostro Paese, ma vedono comunque l'Italia in questo momento protagonista anche per il ruolo che riveste a livello europeo. Un ruolo fondamentale che ci deve consigliare tutti di svolgere la nostra mansione con la massima apertura per quanto riguarda le forme di comunicazione.

Quindi, io dico quale migliore forma di comunicazione possiamo ai nostri cittadini se non quella di un dibattito interno a quest'Aula, di un confronto che effettivamente possa valorizzare *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* anche il lavoro che noi svolgiamo al suo interno. Un lavoro che gratifica noi per quanto riguarda i risultati che riusciamo a volte a portare a casa, ma che soprattutto dovrà gratificare il Ministro nel vedersi riconoscere magari anche dei meriti come è giusto che avvenga quando ci sono...

Vedo, signor Presidente, che ci sono altri colleghi che vogliono parlare, per cui non utilizzerò tutto il tempo che ho a disposizione. Però - ripeto - senza voler insistere in modo demagogico ma volendo essere molto concreto, è meglio confrontarci per due ore in quest'Aula piuttosto che per un'ora e mezzo o due ore in Commissione. Il tempo è lo stesso, ma è meglio farlo pubblicamente, all'interno del consesso che meritano temi così delicati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, io invece, a differenza del collega Stucchi, sono un po' preoccupato quando quest'Assemblea parla e si mette a disquisire sulla Libia. Infatti l'ultima volta che lo abbiamo fatto, nella scorsa legislatura, abbiamo autorizzato l'intervento degli F35 (assieme, ovviamente, a Sarkozy che non aspettava altro) e abbiamo fatto un intervento che ha portato male alla Libia e non ha portato bene all'Italia, posto che non c'era più quella prevenzione che veniva fatta sulle coste per gli imbarchi che arrivavano in Italia. Quindi siamo stati la cagione del male della Libia e dell'Italia.

Quindi, sono un po' preoccupato anche perché non lo nasconde nessuno - non lo si può nascondere - il nostro Ministro degli esteri pur essendo ovviamente preparatissima non ha quell'esperienza internazionale che invece ci vorrebbe in questo momento.

A proposito di quanto diceva la collega Petraglia sulla Palestina e sulla Striscia di Gaza, io aggiungerei anche Israele, perché anche Israele si trova in un momento difficile: gli stanno arrivando addosso continuamente e sistematicamente dei razzi. Non si può paragonare la Palestina e Abu Mazen con Hamas. Quelli di Hamas sono dei terroristi che si fanno scudo umano con i bambini delle scuole. Questo non ce lo possiamo permettere. Quindi, anche se ritengo che sia un tema importante, poiché la Libia già nello scorso secolo ci ha portato male, meno ne parliamo meglio è. Lasciamo alla diplomazia internazionale gli interventi.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, non intervengo sulla richiesta avanzata, ma su un tema attinente. In Ufficio di Presidenza del Copasir ci era stata negata l'audizione del ministro Mogherini, richiesta per domani, perché il Ministro era assente per impegni internazionali. Il Presidente del Copasir è in Aula e può confermarlo. Visto che siamo qui, mi piacerebbe capire come mai, su richiesta della Commissione del presidente Casini, il Ministro potrà invece essere presente. Sollevo il tema, visto che il Governo è presente. *(Applausi del senatore Cappelletti).*

PRESIDENTE. A quest'ora, non mi pare una questione fondamentale.

Metto ai voti la richiesta, avanzata dalla senatrice Petraglia, di inserire nel calendario dei lavori di domani, giovedì 31 luglio, un'informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Palestina, e in particolare a Gaza.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sui lavori del Senato

LEPRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signor Presidente, per regolarci rispetto ai lavori dei prossimi giorni, al nostro Gruppo servirebbe conoscere i tempi rimasti e, sempre con molto rispetto, gradiremmo conoscere i tempi che residuano agli altri Gruppi.

PRESIDENTE**.** Domani vedremo i tempi.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, visto che l'Aula ha giustamente dedicato un'ora e mezza alla legge costituzionale n. 1 del 2012, e ci sono stati anche doppi interventi in proposito, vorrei ricordare che all'articolo 5, comma 4, si dice: «Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

Visto che il disegno di legge non modifica la parola «Camere» ma «Camera», l'attività di controllo risiede anche in capo al Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, mi richiamo alla richiesta avanzata poc'anzi dal senatore Lepri, in merito alla richiesta che già io le avevo avanzato. Le chiederei cortesemente di far verificare agli Uffici quanto tempo è stato dedicato agli interventi per richiamo al Regolamento e sull'ordine dei lavori. Su questi interventi chiederemo che sia rispettata la prerogativa di ogni senatore di poter prendere la parola per richiamo al Regolamento a prescindere dai tempi contingentati.

Il richiamo a Regolamento è un richiamo al rispetto delle regole e alla legittimità dei lavori. Se ciò non è consentito, significa che da domani, esaurito il tempo a nostra disposizione, non potremo neanche intervenire per richiedere il rispetto delle regole. Le regole non si possono contingentare; se si fa questo, significa che da domani si potrà fare quello che si vuole e noi non potremo parlare.

Non mi riferisco agli interventi in dichiarazione di voto, ma a quelli per richiamo al Regolamento. Le chiedo, pertanto, di fare una verifica, perché quegli interventi devono essere estrapolati dal computo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Domani affronteremo la questione. Ora è troppo tardi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 31 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 31 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 23,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

EMENDAMENTO 1.1453 E SEGUENTI

1.1453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo 1*» a: «seicentotrenta» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1454

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta; dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro "».

1.1457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostitùita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1461

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1462

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.1463

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»».

1.1464

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»».

1.1465

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1466

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1467

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1468

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1469

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo l con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1470

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1471

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione

Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.1472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicntodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.1473

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodlciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.1474

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo l con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" .sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1476

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo l con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1478

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo l con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi"».

1.1482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento cinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

1.1483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo l con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:.

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono

soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.1484

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

1.1485

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'artic'olo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dall seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: '" fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"»

1.1486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"»

1.1487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.1488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.1489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1490

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno".»

1.1491

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero" dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse.

1.1493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.1494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.1495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.1496

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.1497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.1498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*. - 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.1499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.1500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost id. em. 1.1499

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. *(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.1501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.1502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*. - 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.1503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «seicentotrenta,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1505

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1507

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1508

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.1512

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

1.1513

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

1.1514

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

1.1515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattro.cento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1516

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire, il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 5 6 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.1521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione

Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.1522

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.1523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.1524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni,:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.1530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.1531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;,

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi"».

1.1532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

1.1533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.1534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

1.1535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.1536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.1537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicetotrenta," sono sostituite

dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.1538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicenotrenta," sono.sostituie dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.1539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.1540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

1.1541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parqle "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.1542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole:", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

1-*bis*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.1543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.1544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.1545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.1546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.1547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. "All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.1548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.1549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.1550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1549

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.1551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1549

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.1552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.1553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il Parlamento" sono inserite le seguenti: "della Repubblica è bicamerale e";

b) il secondo comma è abrogato».

1.1554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».

1.1555

AZZOLLINI, D'ALI', Giuseppe ESPOSITO

Respinto (*)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

Conseguentemente, agli articoli 2,7,10,11,12,16,35,36 e 38, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «Il Senato della Repubblica».

_____

(*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Uras e dai restanti componenti del Gruppo Misto-SEL e dai componenti dei Gruppi LN-Aut e M5S

1.1556

MINZOLINI

Respinto

Sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri di ciascuna camera sono eletti a suffragio universale diretto.

Ciascun membro della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione«.

1.1557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. - Il Parlamento si compone di due camere elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica è bicamerale, e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.1559

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*il primo*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo e il quinto comma.

1.1560

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Precluso

Al comma 1, capo verso «Art. 55», sopprimere il primo comma.

1.1561

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.1562

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1563

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1561

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1564

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «del Senato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.1565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

1.1566

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1561

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».

1.1567

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1564

Al comma 1, capo verso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».

1.1568

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».

1.1569

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.1570

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Al com ma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.1571

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «elettive» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».

1.1572

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento dell Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato deIIa Repubblica.».

1.1573

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

1.1574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1573

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1575

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».

1.1576

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1571

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».

1.1577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1575

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive».

1.1578

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 11 capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».

1.1579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere».

1.1580

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».

1.1581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto».

1.1582

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo, comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale».

1.1583

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale.».

1.1584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1583

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale».

1.1585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.1586

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere».

1.1587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1562

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1589

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

1.1590

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Id. em. 1.1589

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.».

1.1591

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1591

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1593

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1593

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «, eletto a suffragio universale e diretto,».

1.1596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

1.1597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1596

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo cmma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti:«di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1598

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è bicamerale e».

1.1599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1598

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comm, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è bicamerale e».

1.1600

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicamerale e».

1.1601

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Id. em. 1.1600

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicamerale e».

1.1602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1600

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicarì1erale e».

1.1603

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 55», primo comma dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».

1.1604

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1603

Al comma 1 capo verso «Art. 55», primo comma dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».

1.1605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1603

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».

1.1606

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI, SCIBONA, MARTON, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserite le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1607

CAMPANELLA

Id. em. 1.1606

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1608

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1606

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1609

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Id. em. 1.1606

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1606

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto con metodo proporzionale senza soglie di sbarramento e garantendo la parità di genere e».

1.1612

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si

compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».

1.1613

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1612

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al primo, secondo e terzo comma sopprimere le parole:«si compone della Camera del deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera del deputati rappresenta la Nazione. La Carnera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».

1.1614

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».

1.1615

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1614

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».

1.1616

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo e secondo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati».

1.1617

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1616

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo e secondo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati».

1.1618

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

1.1619

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1618

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

1.1620

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie».

1.1621

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.1622

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del» con se enti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».

1.1623

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1622

Al comma I, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».

1.1624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1622

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».

1.1625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elettive: la Camera dei deputati e il».

1.1626

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Curia degli eletti».

1.1627

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corte nazionale».

1.1628

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte dei rappresentanti».

1.1629

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte degli eletti».

1.1630

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Bulè nazionale».

1.1631

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Bulè dei rappresentanti».

1.1632

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Bulè degli eletti».

1.1633

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione nazionale».

1.1634

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO,

BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione dei rappresentanti».

1.1635

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione degli eletti».

1.1636

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia nazionale»

1.1637

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia dei rappresentanti».

1.1638

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia degli eletti».

1.1639

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione nazionale».

1.1640

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione dei rappresentanti».

1.1641

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione degli eletti».

1.1642

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda nazionale».

1.1643

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda dei rappresentanti».

1.1644

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda degli eletti».

1.1645

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza nazionale».

1.1646

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza dei rappresentanti».

1.1647

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza degli eletti».

1.1648

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Duma nazionale».

1.1649

COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Duma dei rappresentanti».

1.1650

COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Duma degli eletti».

1.1651

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea nazionale».

1.1652

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea dei rappresentanti».

1.1653

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1652

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea dei rappresentanti».

1.1654

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano,. le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea degli eletti».

1.1655

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1654

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea degli eletti».

1.1656

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capo verso: «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta nazionale».

1.1657

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso: «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta nazionale».

1.1658

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta dei rappresentanti».

1.1659

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO,

MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta dei rappresentanti».

1.1660

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Dieta degli eletti».

1.1661

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le se enti: «Dieta degli eletti».

1.1662

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:«Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise nazionale».

1.1663

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise degli eletti».

1.1664

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia nazionale».

1.1665

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia dei rappresentanti».

1.1666

MALAN

Ritirato

Al capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sostituire le parole: «Camera dei Deputati» con le seguenti: «Senato della Repubblica».

Al capoverso «Art. 55», *primo e quarto comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Camera dei Deputati».

1.1667

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra le parole: «Camera», con la seguente: «Assemblea».

1.1668

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, lo parola: «Camera» con la seguente: «Gilda».

1.1669

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera», con la seguente: «Dieta».

1.1670

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Assise».

1.1671

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Adunanza».

1.1672

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Duma».

1.1673

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Coorte».

1.1674

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Bulè».

1.1675

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Congregazione».

1.1676

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Ecclesia».

1.1677

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Corporazione».

1.1678

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «rappresentanti».

1.1679

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «Comuni».

1.1680

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e del Senato della Repubblica.

Conseguentemente:

all'articolo 1, capoverso «Art. 55», *sopprimere il quarto e quinto comma;*

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Soppressione del Senato)*. - 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;

sopprimere l'articolo 3 e dopo l'**articolo 4,** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente";

b) al secondo comma, le parole: "non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "non sia riunita la nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente".

2. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: La Camera";

c) il terzo comma è abrogato.

3. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza".

4. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta";

c) al terzo comma, le parole: "di ciascuna Camera e del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

d) al quarto comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

5. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"»;

all'articolo 4 sopprimere la lettera b);

all'articolo 5, capoverso «Art. 67» *sostituire le parole:* "del parlamento" *con le seguenti:* "della Camera dei deputati"».

sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Iniziativa legislativa)*. - 1. All'articolo 71, primo comma della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"»;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il primo e il quinto comma;

al secondo comma, sopprimere la parola: «altro».

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 13. - *(Promulgazione delle leggi)*. - 1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti" sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"»;

all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 74», al primo comma, sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti: «alla Camera».

all'articolo 16, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;

dopo l'**articolo 19,** aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al quarto comma, le parole: "Le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) al sesto comma, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"»;

sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - 1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati"»;

all'articolo 22 comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il secondo comma è abrogato"»;

dopo l'**articolo 23,** aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera";

e) al nono comma le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"»;

*dopo l'***articolo 24,** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "in seduta comune" sono soppresse»;

*dopo l'***articolo 23,** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parale: "in seduta comune" sono soppresse»;

*dopo l'***articolo 32,** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 34 con il seguente:

«Art. 34. - 1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione";

b) al secondo comma le parole: "ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«Art. 35. - 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: "e senatori" sono soppresse»;

sostituire l'articolo 36 con il seguente:

«Art. 34. - 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "in seduta comune" sono soppresse;

b) al settimo comma la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"»;

*dopo l'***articolo 36,** *inserire i seguenti:*

«Art. 36-*bis.*

1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

Art. 36-*ter.*

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

b) al secondo comma le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

c) al terzo comma le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».

1.1681

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio federale delle Regioni».

1.1682

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio federale della Repubblica».

1.1683

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti dei territori».

1.1684

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Le parole da: «*Al comma*» a: «rappresentanti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti delle autonomie territoriali».

1.1685

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti delle Regioni».

1.1686

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti».

1.1687

TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Senato della Autonomia».

Conseguentemente, agli articoli 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 35, 36 e 38, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato della Repubblica»*, con le seguenti:* «Senato della Autonomia».

1.1688

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

1.1689

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Ritirato

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati

ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica»*, con le seguenti:* «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 26. - *(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione).* - 1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, peri reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

1.1690

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Le parole da: «*Al comma*» a: «della Repubblica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune", sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, quinto comma, le parole: "dal Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica"».

1.1691

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune", sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato».

1.1692

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Senato federale della Repubblica che, entro gli ulteriori quindici giorni; con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento"».

1.1693

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, con il seguente:

«Art. 30. - 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica"».

1.1694

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, capoverso «Art. 126», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica»*, con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.1695

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31. - *(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)*. - 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per

l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari"».

1.1696

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, «Art. 135», comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: «della Repubblica» *con le parole: «federale della Repubblica»;*

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 3.- 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea"».

1.1697

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135»*, lettera* a), *sostituire le parole:* «della Repubblica» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.1698

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* la Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.1699

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: «della Repubblica» *con le seguenti:* «federale della Repubblica».

1.1700

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1690

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le

seguenti: «federale della Repubblica».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 55», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».

1.1701

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1690

Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

1.1702

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1690

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».

1.1703

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Le parole da: «*Al comma*» a: «federale delle autonomie» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale delle autonomie e delle garanzie».

1.1704

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale delle autonomie».

1.1705

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Le parole da: «*Al comma*» a: «federale delle garanzie» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Repubblica» con le seguenti: «federale delle garanzie e delle autonomie».

1.1706

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle garanzie e delle autonomie».

1.1707

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle garanzie».

1.1708

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Le parole da: «*Al comma*» a: «delle autonomie» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le

seguenti: «delle autonomie e delle garanzie».

1.1709

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle autonomie».

1.1710

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «dei rappresentanti».

1.1711

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «dei territori».

1.1712

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale dei territori».

1.1714

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati quattrocento.».

1.1715

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta ed il numero dei deputati trecentocinquanta.».

1.1716

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Id. em. 1.1715

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è céntocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».

1.1717

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Le parole da: «*Al comma*» a: «il secondo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma.

1.1718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.1719

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.

1.1720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi secondo, terzo e quarto.

1.1721

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.

1.1722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.

1.1723

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il quarto e il quinto comma.

1.1724

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il terzo comma.

1.1725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il terzo comma.

1.1726

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quarto comma.

1.1727

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quinto comma.

1.1728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quinto comma.

1.1729

MARAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», soppriinere il secondo comma.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal segllente:

"Art. 67. - Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"».

1.1730

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.

1.1731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1717

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.

1.1732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con il seguente:

«Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1733

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1734

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

1.1735

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

1.1736

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo».

1.1737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo».

1.1738

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.

Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa».

1.1739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.

Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa».

1.1740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «suffragio universale e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «Le

Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

1.1741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

1.1742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.1743

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Id. em. 1.1742

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.1744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «funzioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.1746

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».

1.1747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».

1.1748

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».

1.1749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.1750

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.1751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.1752

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

1.1753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

1.1754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente:

«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

1.1756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente:

«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1757

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti: «La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo.

Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».

1.1758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo.

Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».

1.1759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1758

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo. Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».

1.1760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il secondo comma con il seguente: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione»;

al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica ha inoltre la specifica funzione di rappresentare le comunità territoriali».

1.1761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «universale e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente: «Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto e rappresenta la Nazione».

1.1762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».

1.1763

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».

1.1764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1761

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione.»

1.1765

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

1.1766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1761

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

1.1767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Entrambe le Camere sono elettive».

1.1768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1767

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ambedue le Camere sono elettive».

1.1769

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ambedue le Camere sono elettive».

1.1770

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1771

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1772

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO,

BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto.».

1.1773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

1.1774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.»

1.1775

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Entrambe le Camere rappresentano».

1.1776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Entrambe le Camere rappresentano».

1.1777

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano collettivamente».

(*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Crimi

1.1778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1777

Al comma 1 capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano collettivamente».

1.1779

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano».

1.1780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano».

1.1781

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano insieme».

1.1782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano insieme».

1.1783

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano».

1.1784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano».

1.1785

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Il Senato e la Camera rappresentano».

1.1786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1784

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Il Senato e la Camera rappresentano».

1.1787

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «I membri del Parlamento rappresentano».

1.1788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «I membri del Parlamento rappresentano».

1.1789

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «I membri delle Camere rappresentano».

1.1790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1788

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «I membri delle Camere rappresentano».

1.1791

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della» con la seguente: «La».

1.1792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della», con la seguente: «La».

1.1793

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato o senatore è eletto dai cittadini e».

1.1794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato o senatore è eletto dai cittadini e».

1.1795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1794

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore o deputato è eletto dai cittadini e».

1.1796

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore o deputato è eletto dai cittadini e».

1.1797

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore è eletto dai cittadini e».

1.1798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore è eletto dai cittadini e».

1.1799

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato è eletto dai cittadini e».

1.1800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato è eletto dai cittadini e».

1.1801

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica».

1.1802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica e».

1.1803

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato e».

1.1804

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

1.1805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

1.1806

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato».

1.1807

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati»

con le seguenti:«del Parlamento».

1.1808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».

1.1809

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI, SCIBONA, MARTON, BOTTICI

Id. em. 1.808

Al comma 1 , capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«del Parlamento».

1.1810

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Id. em. 1.1808

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al secondo comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«del Parlamento».

1.1811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «del Senato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

1.1812

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55» secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

1.1813

CAMPANELLA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.1811

Al comma 1, alinea «Art. 55» secondo comma, dopo le parole: «della Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

1.1814

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e

del Senato delle Autonomie».

1.1815

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati», inserire le seguenti: «e del Senato delle regioni».

1.1816

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «e del Senato».

1.1817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «o del Senato della Repubblica».

1.1818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.1819

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «è eletto dai cittadini e».

1.1820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione» con le seguenti: «è eletto dai cittadini»

1.1821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «in quanto eletto dai cittadini».

1.1822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1821

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «eletto dai cittadini».

1.1823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

1.1824

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».

1.1825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1823

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».

1.1826

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal Popolo».

1.1827

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta i cittadini».

1.1828

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta la nazione e il Popolo».

1.1829

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta il Popolo».

1.1830

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta il Popolo».

1.1831

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «è eletto dai cittadini».

1.1832

MARAN, SUSTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al secondo comma, dopo le parole: «rappresenta la Nazione», aggiungere le seguenti: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 8;

all'articolo 37, dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Crimi

1.1833

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

1.1834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi terzo, quarto e quinto comma.

1.1835

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

1.1836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi terzo e quarto.

1.1837

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo e il quarto comma.

1.1838

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Le parole da: «*Al comma*» a: «il terzo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo e il quinto comma.

(*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Crimi

1.1839

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo comma.

1.1840

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:

«Le Camere esercitano la funzione legislativa, collettivamente nei casi stabiliti dalla Costituzione, e separatamente negli altri casi.

Si riuniscono in seduta comune per concedere o revocare la fiducia al Governo».

1.1841

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

«Le Camere si riuniscono in seduta comune per accordare o revocare la fiducia al Governo e per le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

1.1842

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

«Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1843

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1844

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano collettivamente la funzione legislativa e separatamente le altre funzioni stabilite dalla Costituzione. Possono riunirsi in seduta comune».

1.1845

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:

«Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere per accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ciascuna Camera può esercitare autonomamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Costituzione stabilisce altresì i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

1.1846

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa.

La Costituzione stabilisce i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1847

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali».

1.1848

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale».

1.1849

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Ciascun membro del Parlamento è eletto a suffragio universale e diretto».

1.1850

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «autonoma» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Ciascun senatore rappresenta la Regione o Provincia autonoma in cui è stato eletto a suffragio universale e diretto».

1.1851

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Ciascun senatore rappresenta la Regione o Provincia autonoma in cui è stato eletto».

1.1852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

1.1853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano collettivamente la funzione legislativa e separatamente le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

1.1854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Le Camere esercitano la funzione legislativa e le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

1.1855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

«Le Camere esercitano la funzione legislativa, collettivamente nei casi stabiliti dalla Costituzione, ed autonomamente negli altri casi.

La Camera dei deputati esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo, e può accordare o revocare la fiducia.

Il Senato della Repubblica esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le istituzioni territoriali».

1.1856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali.

Ciascuna Camera può esercitare autonomamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Costituzione stabilisce altresì i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

1.1857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

«Il controllo dell'operato del Governo e la titolarità del rapporto di fiducia spettano alla Camera dei deputati.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni.

Le Camere possono esercitare autonomamente la funzione legislativa. La Costituzione stabilisce i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

1.1858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Le Camere esercitano collettivamente la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

La Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico».

1.1860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La Camera dei deputati esercita la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e la funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.1861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1860

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Alla Camera dei deputati spettano la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e la funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.1862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Il Governo è responsabile verso la Camera dei deputati, e deve godere della sua fiducia. La Camera esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico».

1.1863

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

1.1864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, alle parole: «La Camera», premettere le seguenti: «Al pari del Senato,».

1.1865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, alle parole: «La Camera», premettere le seguenti: «Insieme al Senato,».

1.1866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato».

1.1867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento in seduta comune».

1.1868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti:«Il Parlamento».

1.1869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».

1.1870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: da «è titolare» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».

1.1871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1870

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: da «è titolare» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».

1.1873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1872

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».

1.1875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1874

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».

1.1876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a«dell'operato del» con le seguenti: «vigila sul».

1.1877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost id. em. 1.1876

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «dell'operato» con le seguenti: «vigila sull'operato».

1.1878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1876

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «dell'operato» con le seguenti: «controlla l'operato».

1.1879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «quella» con le seguenti: «esercita la funzione».

1.1880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da «è titolare» fino a«politico,» con le seguenti: «esercita».

1.1881

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il» con le seguenti: «accorda o revoca la fiducia al».

1.1882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1881

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il», con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al».

1.1883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1881

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il», con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al».

1.1884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, con il Senato della Repubblica,».

1.1885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1884

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, in accordo con il Senato della Repubblica,».

1.1886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1884

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, in concorso con il Senato della Repubblica,».

1.1887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1884

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, insieme al Senato della Repubblica,».

1.1888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1884

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, al pari del Senato della Repubblica,».

1.1889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1884

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, d'intesa con il Senato della Repubblica,».

1.1890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1884

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, congiuntamente al Senato della Repubblica,».

1.1891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «la funzione di indirizzo politico,».

1.1892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella».

1.1893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «, la funzione legislativa».

1.1894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole da: «e quella» fino alla fine del quarto comma.

1.1895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo».

1.1896

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES,

PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti con: «con il Senato della Repubblica».

1.1897

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti: «. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».

1.1898

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».

1.1899

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1898

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».

1.1900

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1898

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».

1.1901

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1898

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».

1.1902

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».

1.1903

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1902

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».

1.1904

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».

1.1905

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1904

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».

1.1906

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1904

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».

1.1907

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1904

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, soppromere le parole: «dell'operato del Governo».

1.1908

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quarto e il quinto comma.

1.1909

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «indicate dalla Costituzione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1910

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione».

1.1911

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «territoriali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguentie:

«La funzione legislativa può essere esercitata anche dal Senato della Repubblica, che rappresenta le istituzioni territoriali.

Il Parlamento può riunirsi in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente: «La funzione legislativa può essere esercitata anche dal Senato della Repubblica, che rappresenta le istituzioni territoriali.»

1.1913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti: «Spetta al Senato della Repubblica la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato centrale e le istituzioni territoriali. Il Senato può esercitare la funzione legislativa nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune dei propri membri».«

1.1914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente: «Spetta al Senato della Repubblica la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato centrale e le istituzioni territoriali. Il Senato può esercitare la funzione legislativa nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.»

1.1915

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.».

1.1916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere preventivo di rinvio alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuai:ione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.1917

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. E titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla pubblica amministrazione e svolge, un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.».

1.1918

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1919

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché in materia equa ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1920

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle

nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1921

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1922

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55>, sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materie di raccordo tra l'Unione europea, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1923

TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esercita nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1924

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.1925

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato è la Camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei

casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonchè di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».

1.1926

AZZOLLINI

Ritirato (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

_____

(*) L'emendamento verrà ripreso in considerazione in sede di esame dell'articolo 10 del disegno di legge costituzionale.

1.1927

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.1928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta la nazione ed è titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo-di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni».

1.1929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire 11 primo periodo con 11 seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione anche nella sua configurazione territoriale».

1.1930

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato rappresenta le Istituzioni della Repubblica. Ciascun senatore rappresenta la Nazione».

1.1931

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione».

1.1932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed» e dopo la parola: «esercita» inserire le seguenti: «la funzione legislativa e».

1.1933

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capo verso «Art. 55», al quarto comma sostituire le parole da: «rappresenta» fino alla parola: «Repubblica» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea, la funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta».

1.1934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa e».

1.1935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa».

1.1936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «esercita la».

1.1937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1936

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può esercitare la».

1.1938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «partecipa all'esercizio della».

1.1939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1938

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può partecipare all'esercizio della».

1.1940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1938

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «concorre all'esercizio della».

1.1941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1938

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può concorrere all'esercizio della».

1.1942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «è contitolare della».

1.1943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «, al pari della Camera dei deputati, esercita la».

1.1944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1943

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «, al pari della Camera dei deputati, può esercitare la».

1.1945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,» con le seguenti: «partecipa».

1.1946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,» con le seguenti: «concorre».

1.1947

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali», con le seguenti parole: «rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali».

1.1948

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», nel quarto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica rappresenta», inserire le seguenti: «la collettività nazionale e».

1.1949

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», nel quarto comma, dopo la parola: «rappresenta», inserire la seguente: «anche».

1.1950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «parimenti la Nazione».

1.1951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1950

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «la Nazione».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge costituzionale n. 1429:
sull'emendamento 1.1453, la senatrice Cardinali avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 1.1542 e 1.1543, il senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1556, il senatore Mauro Giovanni avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1611, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.1687, la senatrice Paglini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1920, il senatore Angioni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bruno, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ruvolo, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica *(dalle ore 14.30 alle ore 17.00)*; Palermo, Panizza e Zeller, per partecipare ad una riunione della Commissione Paritetica *(dalle 13.15)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Fedeli Valeria
Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 125, in materia di esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (1580)
(presentato in data 29/7/2014) ;
senatrice Bisinella Patrizia
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (1581)
(presentato in data 30/7/2014) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Endrizzi Giovanni ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1529)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 30/07/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Caliendo Giacomo
Misure volte ad incrementare gli stanziamenti da destinare al "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Ulteriori disposizioni finalizzate all'incentivo del personale amministrativo degli uffici giudiziari (1540)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 30/07/2014);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Dep. Causi Marco, Dep. Misiani Antonio
Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario (1564)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.1752 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 30/07/2014);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Tomaselli Salvatore ed altri
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana (1544)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 30/07/2014);
Commissioni 1° e 3° riunite
Sen. Pegorer Carlo ed altri
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (1433)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 30/07/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 25 luglio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi 5, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze (n. 102).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 agosto 2014.

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferiti al secondo trimestre 2014 (*Doc*. LXXIII-*bis*, n. 6).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data 23 luglio 2014 - sugli andamenti della finanza territoriale per l'esercizio 2013 - Analisi dei flussi di cassa.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XLVI, n. 2).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca (COM (2014) 388 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 26 giugno 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 274 del 3 luglio 2014 (Atto comunitario n. 37).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Fasiolo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01108 della senatrice Favero ed

altri.

La senatrice Di Giorgi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01136 della senatrice Favero ed altri.

Interpellanze

GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

nell'ambito del Ministero della giustizia la legge 15 dicembre 1990, n. 395 disciplina il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria quali strutture decentrate sul territorio;

la riforma dell'assetto organizzativo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prevista dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, è stata progressivamente attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ed il successivo decreto ministeriale 22 gennaio 2002 in riferimento al corpo di Polizia penitenziaria;

l'ipotesi di regolamento allo studio del Governo per l'organizzazione del Ministero della giustizia e la contestuale riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero dovrebbe prevedere una radicale e profonda ristrutturazione dell'assetto organizzativo delle strutture penitenziarie nonché dei Provveditorati regionali;

la riorganizzazione rientra nel piano di cosiddetto *spending review* che interessa tutta l'amministrazione dello Stato;

per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria, in considerazione dell'importanza e della delicatezza dell'attività espletata, è indispensabile che la riorganizzazione si traduca in una razionalizzazione della struttura ed in un efficientamento della sua azione e non solo in un mero ridimensionamento, perché se così fosse si andrebbe incontro al blocco dell'esecuzione penale con conseguenze inimmaginabili per lo Stato, soprattutto dell'esecuzione penale esterna;

in tale ottica, pertanto, sarebbero auspicabili a parere dell'interpellante le seguenti modifiche: a) inserire la struttura dell'Istituto superiore di studi penitenziari (ISSP) nella Direzione generale del personale e della formazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il conseguente risparmio di un posto di dirigenza generale; b) mantenere la struttura dipartimentale della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, convogliandone la direzione sul vertice della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con la soppressione di un altro posto di dirigenza generale; c) unificare presso i Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria gli uffici dirigenziali Detenuti e Trattamento ed Esecuzione Penale Esterna con il risparmio di 16 posti di dirigenza in ambito nazionale; d) unificare presso i Provveditorati regionali di 1ª fascia, gli uffici dirigenziali "dell'Organizzazione e delle Relazioni" e del "Personale e della Formazione", come peraltro già avvenuto nei Provveditorati di 2ª fascia, con un ridimensionamento di 12 posti di dirigenza in ambito nazionale; e) superare la sola struttura del Provveditorato regionale creando 3 Provveditorati interregionali, in ragione della maggiore prossimità ed affinità territoriale, ad esempio: Piemonte e Liguria, Umbria e Marche, Calabria e Basilicata, mantenendo presso tutti i capoluoghi di Regione gli uffici dirigenziali, ma unificando la dirigenza generale in capo ad un unico provveditore con 3 posti di dirigenza generale in meno ed il risparmio per l'annullamento delle indennità di doppio incarico per i provveditori che allo stato attuale coprono 2 sedi;

sarebbe, inoltre, necessario rafforzare gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) con risorse professionali e strumentali adeguate a far fronte alle recenti misure legislative di potenziamento del ricorso alle misure alternative e alla messa alla prova;

una riorganizzazione secondo tali indicazioni a parere dell'interpellante, oltre che valorizzare le strutture periferiche dell'amministrazione penitenziaria che tanto fattivo contributo apportano all'esecuzione penale, consentirebbe una maggiore e più efficace gestione dei detenuti e del personale riallineandone il rapporto secondo i dati numerici rappresentati dal decreto ministeriale 22 marzo 2013 relativo alla ripartizione organici della polizia penitenziaria ed in possesso dell'ufficio statistica del Ministero della giustizia,

si chiede di sapere:

a quali principi e a quali criteri direttivi il Ministro in indirizzo intenda fare riferimento per la razionalizzazione e la riorganizzazione del Ministero della giustizia;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare per garantire maggiore efficienza degli organi centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria nonché la migliore efficacia all'esecuzione penale esterna alla luce del maggior rilievo riconosciuto dalla recente legge 21 febbraio 2014, n. 10 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria";
se non ritenga opportuno valutare ed eventualmente prendere in considerazione quanto in premessa rappresentato al fine di perseguire la razionalizzazione e la migliore efficienza possibile del Dipartimento della Polizia penitenziaria.
(2-00185)
Maurizio ROSSI, BONFRISCO, NACCARATO, AIROLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica è una libera associazione di parlamentari, appartenenti a tutti i gruppi politici, che ha come obiettivo quello di promuovere l'innovazione tecnologica in Parlamento e nel Paese;
l'intergruppo sta al momento valutando la possibilità di presentare un progetto di innovazione sociale che ha come obiettivo gli studenti delle scuole secondarie che, in questo periodo di crisi, più che mai necessitano di orientamento prima di intraprendere il loro percorso universitario;
a parere degli interpellanti è di estrema rilevanza la realizzazione della proposta dell'intergruppo tesa alla raccolta e alla diffusione in modalità *Open Data*, ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dei dati relativi alle iscrizioni alle diverse facoltà universitarie da pubblicarsi congiuntamente (in modo che possano essere facilmente elaborati e confrontati) ai dati relativi alle richieste di figure professionali provenienti dal mercato del lavoro;
in questo modo si faciliterà lo sviluppo di piattaforme informatiche che consentano agli studenti una valutazione approfondita e basata su dati, relativamente alle probabilità di impiego futuro conseguenti alla scelta di un determinato percorso universitario;
tale progetto a parere degli interpellanti avrebbe un costo nullo per il bilancio dello Stato e l'impatto sul sistema-Paese sarebbe senza dubbio positivo, con una migliore allocazione di risorse/giovani verso le professionalità maggiormente richieste,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere, con ogni utile iniziativa, progetti di innovazione sociale che abbiano come finalità, sopra ogni cosa, lo sviluppo e la formazione di adeguate figure professionali valutando in modo puntuale quanto proposto in premessa, e individuando le figure professionali in grado di realizzare ciò.
(2-00186)
Interrogazioni
COTTI, BLUNDO, CAPPELLETTI, DONNO, FUCKSIA, MARTELLI, MOLINARI, MORRA, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, VACCIANO, GIARRUSSO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
con l'articolo 11 della Costituzione italiana, "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo";
dal 1948 ad oggi, Israele non ha rispettato 73 risoluzioni dell'ONU, aggravando di fatto i rapporti interni con i palestinesi e le tensioni con i Paesi confinanti, spesso sfociate in conflitti armati;
negli ultimi dieci anni, dal 2004, vi sono stati 6 conflitti armati tra israeliani e palestinesi;
il conflitto pluridecennale tra israeliani e palestinesi è sfociato dall'8 luglio 2014 in una *escalation* di

violenza e bombardamenti con centinaia di vittime tra la popolazione civile, soprattutto palestinese, e recentemente la situazione si è aggravata con un intervento di terra israeliano nella Striscia di Gaza;
il 21 luglio 2014 un razzo israeliano ha colpito un ospedale di Gaza provocando 4 morti e 17 feriti. Bombardare gli ospedali è proibito dalla Quarta Convenzione di Ginevra, la quale all'articolo 18 recita: "Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti belligeranti";
il 24 luglio 2014 un colpo di artiglieria dell'esercito israeliano ha colpito una scuola dell'UNRWA (United nations relief and works agency), agenzia Onu per i rifugiati palestinesi in cui avevano trovato riparo numerosi sfollati, provocando la morte di numerosi bambini, donne e anche membri dello *staff* delle Nazioni unite;
l'Unione europea, in risposta alla guerra civile siriana iniziata il 15 marzo 2011, ha imposto di comune accordo, come misura di intervento internazionale, in data 23 luglio 2012, tramite il Consiglio affari esteri riunito a Bruxelles, di estendere le sanzioni alla Siria rafforzando in particolare l'*embargo* in vigore sulle armi fino a che non fosse terminata la guerra civile;
considerato che:
secondo il "Programma per il secondo semestre 2014" per quanto riguarda le esercitazioni militari stilato dal Ministero della difesa nei poligoni militari della Sardegna, ed in particolare in quello di Capo Frasca, a partire dall'autunno 2014 si prevedono esercitazioni con lancio di bombe e missili e le attività in questione vedrebbero impegnati, tra gli altri, aerei dell'Iaf (Israel Air Force), ovvero dell'aeronautica militare israeliana, attualmente impegnati nei combattimenti di Gaza;
già in passato le forze armate israeliane hanno dato avvio a conflitti armati pochi giorni dopo aver concluso le proprie esercitazioni in siti militari italiani, come nel caso dei bombardamenti del luglio 2006, effettuati dopo esercitazioni con base presso l'aeroporto militare di Decimomannu in Sardegna,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;
se sia informato di eventuali e ulteriori notizie relativamente ai fatti descritti;
se ritenga opportuno attivarsi, in coerenza con lo spirito del nostro articolo 11 della Costituzione nonché degli accordi internazionali che vietano la vendita di armi a Stati belligeranti, per non consentire l'utilizzo dei poligoni militari italiani per l'addestramento di forze armate dello Stato di Israele ed ogni forma di vendita di armi e sistemi d'arma allo Stato di Israele per un congruo numero di anni, dopo la cessazione di qualsiasi attività bellica di Israele stesso, a Gaza o altrove.
(3-01140)

COLUCCI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
Equitalia è la società a totale controllo pubblico (51 per cento da parte dell'Agenzia delle entrate e 49 per cento da parte dell'INPS), nata il 1° ottobre 2006, data in cui il sistema della riscossione è passato sotto il controllo pubblico. Il legislatore ha attribuito tali funzioni all'Agenzia delle entrate che le esercita tramite Equitalia (articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005);
la *mission* di Equitalia consiste quindi nell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni;
a parere dell'interrogante la trasparenza è una componente fondamentale per il corretto esercizio democratico, non di meno in materia di riscossione creditizia, soprattutto alla luce della particolare congiuntura storico-sociale attuale, definita da più voci come una delle peggiori crisi economiche della storia;
inoltre, l'Agenzia delle entrate, azionista di maggioranza di Equitalia, è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale detiene presso l'Agenzia responsabilità di indirizzo politico;
considerato che risulta all'interrogante che:
non sono pochi i casi in cui piccoli imprenditori si sono visti recapitare cartelle esattoriali di poco

conto per meri adempimenti burocratici; molto spesso per un giorno di ritardo sono state ricalcolate le sanzioni dal 10 al 30 per cento con l'aggiunta di interessi e spese;
da ultimo, la società "La Titano Edilizia" si è vista recapitare un atto di pignoramento di crediti verso terzi da parte di Equitalia Sud SpA;
i legali della società, attraverso un ricorso *ex* articolo 615 del codice di procedura civile, hanno ottenuto un decreto del giudice di fissazione dell'udienza ed uno specifico provvedimento di differimento dell'esecuzione dell'atto di pignoramento al 30 novembre 2014;
considerato il differimento, Equitalia Sud SpA ha invitato l'istituto di credito interessato a non dare corso all'ordine di pagamento delle somme pignorate, mantenendo però fermi gli obblighi di legge imposti al custode relativamente alle somme detenute;
tale ultima richiesta risulta illegittima in quanto il giudice ha disposto il differimento dell'esecuzione sino al 30 novembre 2014; di conseguenza tutte le azioni poste in essere da Equitalia Sud SpA con i relativi effetti giuridici devono ritenersi procrastinate a quella data con conseguente liberazione dei terzi da ogni obbligo di legge;
il persistente blocco dell'operatività bancaria della società sta provocando enormi danni economici alla stessa; infatti, non solo non consente lo svolgimento delle attività della stessa, ma non permette, al contempo, neanche il pagamento dello stipendio ai dipendenti, con evidenti ripercussioni sulla vita delle famiglie coinvolte;
il peso eccessivo e la non funzionalità della burocrazia sono evidenti; le procedure dovrebbero essere snelle, elastiche ed a vantaggio dei cittadini;
molte sono le lamentele da parte dei cittadini nei confronti delle procedure adottate da Equitalia. Procedure che spesso sono risultate fallaci e non corrispondenti alla realtà;
lo Stato deve essere di supporto ai cittadini tutelando gli interessi di tutti,
si chiede di sapere:
quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per modificare le prassi operative di Equitalia, al fine di garantire un sistema che venga incontro alle esigenze delle aziende e non ostacoli lo svolgimento delle loro attività;
se ritengano opportuno attivarsi per introdurre un sistema di responsabilità in solido dei funzionari di Equitalia, responsabili dei procedimenti, che preveda un sistema di sanzioni, tra cui il licenziamento, per gli stessi, qualora non adempiano con solerzia agli obblighi previsti dalla legge o alle prescrizioni della magistratura, causando ricadute economiche negative per le aziende.
(3-01141)
Gianluca ROSSI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'articolo 2, comma 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", dispone che: "I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici";
l'articolo 2, comma 8, lettera *e)* della legge 508 del 1999 contempla tra i principi e i criteri direttivi in base ai quali emanare i regolamenti attuativi della predetta legge, la "possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche";
l'articolo 2, comma 6, stabilisce che: "Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente";
la predetta legge è stata successivamente attuata dal decreto del Presidente della Repubblica, 28

febbraio 2003, n. 132 recante "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e dal decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 recante " Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

tuttavia, ad oggi, permane una differenza tra Istituti superiori di studi musicali (ISSM) e segnatamente tra ex Istituti musicali pareggiati (IMP) ed ex conservatori statali, in quanto i primi ricadono tuttora sui bilanci degli enti locali di appartenenza, diversamente dai secondi che sono a carico del bilancio statale. Tale differente disciplina arreca un evidente nocumento per gli ex IMP, stante il loro finanziamento a carico di enti che hanno subito negli anni significative riduzioni di bilancio;

rilevato che:

risulta all'interrogante che i costi ad oggi sostenuti a livello nazionale per i predetti istituti da parte dei comuni sono pari a 42 milioni di euro. Tale sostentamento, tuttavia, non potrà essere più garantito, con evidenti ricadute in merito alla sopravvivenza stessa degli ex-IMP; infatti, secondo diverse stime, tale circostanza comporterebbe il licenziamento di circa 700 insegnanti e l'abbandono degli studi per circa 8.000 studenti;

il 24 aprile 2013, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è svolto un incontro con le delegazioni sindacali del comparto AFAM in relazione alle criticità esistenti per gli ex IMP, tali da pregiudicare il regolare funzionamento istituzionale, nonché, la sopravvivenza degli stessi;

in data 27 giugno 2013, il ministro Maria Chiara Carrozza, illustrando le linee guida per il proprio Dicastero presso le competenti Commissioni congiunte di Camera e Senato, ha dichiarato che: "In primo luogo, sicuramente va affrontata la drammatica situazione degli istituti musicali pareggiati, su cui l'ANCI ha lanciato un grido di allarme. Infatti, negli ultimi anni gli Enti locali hanno manifestato notevoli difficoltà ad assicurare a tali Istituzioni i finanziamenti finora concessi, arrivando in alcuni casi al non rinnovo delle convenzioni che regolano i rapporti con gli Istituti musicali. Ormai, siamo nella condizione, in alcuni Istituti musicali pareggiati, di non garantire da alcuni mesi il semplice pagamento degli stipendi al personale. Da un lato è necessario trovare risorse straordinarie per consentire di ripristinare l'ordinaria attività degli Istituti in maggiore difficoltà. Contemporaneamente è mia intenzione pensare subito, a valle di una discussione pubblica con i più prestigiosi esperti del settore, ad un riordino del sistema che, razionalizzando il sistema binario dei conservatori e degli istituti pareggiati, rilanci il sistema musicale in Italia; così come una riflessione pubblica va aperta su ruolo delle accademie. Io credo che la cultura artistica e musicale sia importante, non solo in se, ma anche per l'immagine del nostro Paese nel mondo";

con atto di sindacato ispettivo 3-00186, pubblicato il 27 giugno 2013 è stata affrontata, dalla senatrice Stefania Giannini, attuale Ministro in indirizzo, la problematica relativa agli ex IMP, cui il sottosegretario di Stato all'istruzione *pro tempore* Gianluca Galletti ha replicato: "Quanto alle iniziative concernenti il processo di trasformazione degli istituti superiori di studi musicali e coreutici, nel ribadire anche in questa sede la massima attenzione sul tema, informa che con decreto del Ministro dello scorso 23 luglio è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di effettuare una ricognizione puntuale della situazione di tutti gli istituti e di individuare le più idonee soluzioni operative e, laddove risulti necessario, anche normative, per affrontare la questione";

il 26 luglio 2013 è stato presentato dalla senatrice Giannini l'atto senato n. 972 recante "Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati", attualmente in corso di esame presso la competente Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato;

considerato inoltre che:

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2014 ha allocato 5.000.000 euro a favore degli Istituti superiori di studi musicali. Tali risorse sono ripartite assegnando 2.500.000 euro in parti uguali fra tutti i predetti istituti presenti sul territorio nazionale, per un ammontare di 125.000 euro ciascuno e i restanti 2.500.000 euro tenendo conto dei criteri relativi alla

spesa e al personale docente assunto con contratto Afam, inserendo tra i medesimi criteri anche il numero degli studenti iscritti nei corsi pre-accademici, appartenenti al vecchio e nuovo ordinamento. Tale finanziamento è limitato al solo 2014, tuttavia, l'Associazione nazionale comuni italiani ha inoltrato la richiesta di stabilizzare tali risorse anche per gli anni a venire, quale misura transitoria in attesa dell'auspicata razionalizzazione dell'intero sistema degli Istituti superiori di studi musicali;
il decreto ministeriale n. 526 emanato il 30 giugno 2014 ha disposto la costituzione di apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tuttavia, secondo quanto consta all'interrogante, nelle predette graduatorie non comparirebbe il personale docente degli ex IMP, costituendo, *de facto*, uno svuotamento delle graduatorie ex-IMP in favore di quelle degli ex-conservatori,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti;
se non ritenga opportuno intraprendere iniziative al fine di garantire il finanziamento degli ex Istituti musicali pareggiati, nonché adoperarsi al fine di sostenere gli enti locali nell'impegno finanziario;
se non ritenga altresì opportuno adottare i necessari provvedimenti di competenza al fine di dare definitiva attuazione al procedimento di statizzazione degli ex-IMP si sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
(3-01142)

FAVERO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
si assiste ad una contraddizione tra normativa italiana ed europea in merito all'utilizzo del grasso derivante dalle trasformazioni di sottoprodotti animali, finalizzato alla produzione di energia necessaria nel processo di trasformazione;
al fine di facilitare un'applicazione omogenea sul territorio nazionale ed evitare distorsioni sul mercato, la Regione Piemonte, con una nota del 14 marzo 2013 (prot. 4210/DB10.14), ha inviato una richiesta di parere in merito a tale situazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
come descritto nella nota, l'eliminazione ed il recupero dei sottoprodotti di origine animale nonché dei materiali derivanti dalle loro lavorazioni sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal regolamento (UE) n. 142/2011;
in particolare il punto (40) delle considerazioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 sottolinea che l'uso di sottoprodotti di origine animale e loro derivati come combustibile non deve essere considerato come un'operazione di smaltimento dei rifiuti, fermo restando che tale impiego deve avvenire in condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica, nonché il rispetto delle norme ambientali; inoltre gli artt. 12, 13 e 14 dello stesso regolamento prevedono che i sottoprodotti di origine animale (categoria 1, 2 e 3) possano essere utilizzati come combustibile o senza trasformazione preliminare;
l'allegato 1 del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce al punto (41) l'operazione di combustione dei sottoprodotti di origine animale, come un processo che comporta l'ossidazione del combustibile in modo da utilizzare il valore energetico dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, se non sono rifiuti;
dall'analisi della disciplina in materia di rifiuti emerge che in base all'art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, lettera b) il trasporto, la trasformazione e la combustione dei sottoprodotti di origine animale, compresi quelli trasformati, contemplati nel regolamento n. 1069/2009 (Caserta) sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
infine, l'art. 184-*bis* dello stesso decreto legislativo classifica come sottoprodotti esclusi dall'applicazione della normativa dei rifiuti, le sostanze che: sono originate da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione delle sostanze in questione; è certo che la sostanza possa essere utilizzata e venga utilizzata nello stesso o in un altro processo; l'utilizzo sia legale, ossia la sostanza soddisfi per l'utilizzo specifico i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e non

comporti impatti negativi all'ambiente;
rilevato che:
alla luce della disciplina comunitaria e nazionale analizzata, l'utilizzo del grasso fuso nei termini descritti in premessa non è da sottoporre alla disciplina dei rifiuti;
tuttavia, l'art. 293 del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006 individua come combustibili quelli indicati nell'allegato X alla parte V del medesimo decreto ed il grasso fuso non risulta inserito nel suddetto allegato. Lo stesso articolo precisa, inoltre, che "è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'Allegato X";
la complessità e l'apparente contraddizione delle disposizioni esposte ha come effetto, come anche rilevato nella nota esposta in premessa, che in alcune Regioni gli impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale che utilizzano grasso animale per alimentare gli impianti di trasformazione vengano riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/09 ed autorizzati sotto l'aspetto delle emissioni, mentre in altre, come il Piemonte, vi sia il dubbio che il grasso fuso, non essendo contemplato nell'allegato X della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, non possa essere considerato come combustibile, e quindi l'impianto di combustione sia da sottoporre alla disciplina dei rifiuti;
tale diversa considerazione genera sperequazioni e violazioni di concorrenza all'interno del settore della produzione energetica industriale che versa in stato di crisi in quanto l'aumento dei prezzi dell'olio vegetale sui mercati internazionali (olio di palma) e nazionali (colza, girasole) ha provocato la chiusura di aziende che hanno dovuto fermare la produzione e porre in cassa integrazione la manodopera, dovendo comunque mantenere gli oneri relativi alle rate di leasing attraverso il quale sono stati acquistati gli impianti;
quest'ultimi, attraverso l'utilizzo di grassi animali, sarebbero al contrario in grado di usufruire di un prodotto locale, che oggi occorre invece smaltire, come i grassi C1 e C2, che garantiscono una migliore sostenibilità ambientale, con la conseguente diminuzione di importazione di olii non sostenibili;
infine, si evidenzia come in Piemonte, tale settore vale circa 40 megawatt istallati, per un investimento di oltre 120 milioni di euro e un'occupazione diretta di oltre 100 unità, con un ulteriore indotto legato ai servizi di manutenzione impianti e assistenza;
considerato inoltre che:
in una ulteriore nota prot. 8439/DB1014 del 30 giugno 2014, la Regione Piemonte, in riferimento alla richiesta di chiarimenti nella materia descritta da parte della Confindustria Piemonte, afferma che, alla luce della sopra richiamata normativa comunitaria e nazionale, l'utilizzo dei grassi e delle farine animali in un processo di combustione, sono esclusi dalla normativa dei rifiuti quando sono verificate le condizioni generali e specifiche di cui al capitolo IV e IV dell'allegato III del regolamento (CE) n. 142/2011, modificato dal recente regolamento (CE) n. 592/201, entrato in vigore il 15 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione;
di conseguenza, in considerazione anche degli elementi di novità introdotti dal regolamento (CE) n. 592/2014, e viste tra l'altro le posizioni già assunte da altre Regioni italiane, la Regione Piemonte ritiene che, alle condizioni richiamate, la combustione dei sottoprodotti di origine animale non sia da assoggettare alla disciplina dei rifiuti. Si ribadisce peraltro l'obbligo di riconoscimento sulla base del regolamento (CE) n. 1069/2009 (*ex* art. 24, comma1, lettera *d)*, per l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale di prodotti derivanti destinati alla combustione. Tali utilizzi sono soggetti alle prescrizioni sanitarie indicate dal regolamento (UE) n. 142/2011 (Regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009), così come recentemente modificate dal regolamento (UE) n. 592/2014,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda, al fine di facilitare un'applicazione omogenea sul territorio nazionale ed evitare divergenze nel settore della produzione energetica, adottare un chiarimento in merito alla normativa da applicare all'attività di utilizzo del grasso fuso, prodotto nell'impianto di trasformazione di

sottoprodotti animali, e utilizzato nello stesso stabilimento per la produzione di energia necessaria al processo di trasformazione dei sottoprodotti animali;
se e quali atti di competenza il Governo intenda adottare per allineare la normativa ambientale nazionale al dettato comunitario e per concedere la possibilità di utilizzo su tutto il territorio nazionale dei grassi animali/sottoprodotti di origine animale quali combustibili per la produzione combinata di calore ed energia elettrica.
(3-01143)
MONTEVECCHI, BENCINI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA, MORONESE, DONNO, Maurizio ROMANI, MUSSINI, LO GIUDICE, BIGNAMI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
nella casa di reclusione di Volterra (Pisa), la struttura carceraria situata all'interno della Fortezza Medicea, opera dall'agosto del 1988 la Compagnia della Fortezza che, come riportato sul relativo sito ufficiale, nasce come progetto di Laboratorio all'interno della struttura penitenziaria a cura dell'associazione Carte Blanche, con la direzione del regista e drammaturgo Armando Punzo;
la Compagnia produce mediamente uno spettacolo all'anno, presentato sia all'interno della casa di reclusione che all'esterno in occasione di stagioni teatrali, *festival* ed eventi. Molti di questi spettacoli teatrali, al pari dell'impegno profuso dai detenuti-attori, sono stati insigniti di premi tra i più ambiti nel mondo del teatro e continuano a riscuotere consensi tra addetti ai lavori, pubblico e operatori;
ad oggi l'attività della Compagnia si svolge nel minuscolo teatro Renzo Graziani, ossia una saletta di circa 40 metri quadri con una capienza limitatissima, ed in altre celle dismesse ed utilizzate come sala costumi, sartoria e sala trucco, nonché in un cortile esterno destinato alle attività ricreative e sportive dei detenuti; cortile che nei mesi di giugno e luglio viene utilizzato come laboratorio di scenografia ed anche per presentare gli spettacoli di nuova produzione;
considerato che, a parere degli interroganti:
grazie al lavoro promosso dalla Compagnia, la casa di reclusione ha smesso di essere percepita dalla cittadinanza limitrofa come corpo estraneo, utile solo per produrre posti di lavoro, iniziando un lento ma inarrestabile processo di apertura verso la società civile, in sintonia con essa, e accompagnando il carcerato nel suo periodo detentivo in un percorso artistico, professionalizzante e risocializzante;
l'attività portata avanti in questi lunghi anni dalla Compagnia si è rivelata infatti proficua e feconda sotto diversi aspetti: il recupero del detenuto e la sua riabilitazione all'interno della società civile nonché nel rapporto con gli operatori interni all'istituto di reclusione medesimo. L'effetto benefico dell'attività svolta tocca, infatti, più aspetti della personalità e del carattere, con efficacia positiva relativamente all'intersocialità del detenuto influendo, soprattutto, sulla possibilità di un inserimento lavorativo. Non va, invero, sottovalutata, ma al contrario incentivata l'esperienza lavorativa dei detenuti i quali, attraverso l'esperienza teatrale, nonché grazie alla dotazione di una idonea struttura teatrale, potrebbero compiere una serie di attività ulteriori comportanti l'impiego della forza lavoro. In particolare, ci si riferisce alla manutenzione e alla pulizia degli ambienti, all'organizzazione ed all'accoglienza, nonché alla formazione di tutte le maestranze che prendono parte alla messa in atto di uno spettacolo teatrale: quintisti, elettricisti, tecnici audio suono, costumisti, sarti, truccatori di scena ovvero tutte quelle figure le quali possono, grazie al percorso formativo riabilitativo fatto all'interno del carcere, spendere la professionalità maturata al di fuori della struttura a fine pena;
i risultati raggiunti dalla Compagnia forniscono, pertanto, un chiaro esempio di successo ed efficacia anche in un Paese dove è estremamente critica la visione rispetto al detenuto;
la Fortezza Medicea, al momento, non è dotata di spazi adeguati atti ad incrementare l'efficacia del potenziale così creato. Tuttavia, sono presenti aree non utilizzate all'interno delle quali si potrebbe procedere con opportuni interventi architettonici al fine di ovviare questa problematica;
considerato, infine, che ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione l'obiettivo della detenzione è la rieducazione del condannato, la quale può avvenire anche attraverso percorsi compatibili con il progetto esposto in premessa,
si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di valorizzare il progetto promosso dalla Compagnia della Fortezza, alla luce delle problematiche citate;
se intenda dotare la casa di reclusione di Volterra degli spazi idonei allo svolgimento dell'attività promossa dalla Compagnia alla luce del suo intento risocializzante.
(3-01144)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
da notizie di stampa degli ultimi giorni apprendiamo che l'INPS sarebbe in procinto di inviare alle imprese artigiane una lettera in cui si chiede la restituzione degli sgravi contributivi sulla "piccola mobilità" per una cifra totale pari a circa cinquanta milioni di euro, sgravi previsti e concessi fino al 2013, grazie al decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, alle piccole e medie imprese che riassumevano i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
tali sgravi, secondo la circolare INPS n. 150 del 25 ottobre 2013, con oggetto "incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni" non saranno più concessi e dovranno essere inoltre restituiti quelli già erogati;
le dichiarazioni del Governo sul cosiddetto "Job Act" e sulla priorità degli obiettivi su lavoro e disoccupazione rischiano di ridursi, a parere dell'interrogante, a comunicazioni che non sono surrogate da fatti concreti di modifica della legge "Fornero" (legge n. 92 del 2012) in modo da tutelare le imprese artigiane che sono l'asse portante della nostra economia ed il fiore all'occhiello dell'immagine dell'Italia nel mondo,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre per porre rimedio e ripristinare quanto prima gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori licenziati, senza rischiare che le nostre imprese subiscano tali danni.
(4-02569)

AIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nel lontano 1983 l'allora Cassa per il Mezzogiorno finanziò con 503 miliardi di lire la realizzazione della diga del Melito (Catanzaro);
l'opera avrebbe dovuto essere la più grande del Sud Italia ed una delle più estese d'Europa: 15 milioni di metri cubi di materiali, 108 metri di altezza massima per uno sviluppo a corona di 1,5 chilometri e la capacità di ingabbiare 108 milioni di metri cubi d'acqua;
intorno alla diga era stato previsto un piano di sviluppo turistico unitamente al potenziamento della rete di irrigazione agricola in 50 comuni che abbracciavano, ed abbracciano, più province;
ad oggi, a fronte di un finanziamento complessivo di 259.735.539,97 euro, i lavori realizzati sono pari ad 85.691.583,56 euro;
il completamento dell'opera rappresenta una grande opportunità per la Calabria, concretizzandosi in opere di adduzione e derivazione dei fiumi, realizzazione di una centrale idroelettrica, opere di derivazione a valle per i fabbisogni potabili, irrigui ed industriali nonché un'enorme risorsa dal punto di vista della produzione di energia elettrica;
operatori pubblici e privati hanno manifestato un importante interesse per l'opera che, pertanto, potrebbe essere completata attraverso un finanziamento integrato che vedrebbe il finanziamento pubblico ridursi ad 190.984.600,87 euro circa;
l'opera potrebbe, e può, apportare un incremento assai significativo dell'occupazione in un settore, quello dell'edilizia, che in Calabria registra un altissimo *trend* di licenziamenti e cassa integrati,
si chiede di sapere se, anche in ragione della legittima aspettativa denunciata da cittadini ed istituzioni locali, il Ministro in indirizzo intenda adottare idonee iniziative di competenza, anche attraverso tavoli tecnici di confronto tra istituzioni nazionali e locali, allo scopo di garantire il completamento dei lavori di realizzazione della diga sul Melito.

(4-02570)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
da organi di stampa ("Il Secolo XIX" di giovedì 5 giugno 2014, pag. 9) si apprende che il 17 aprile 2014, all'Ateneo telematico "Ecampus" (un'emanazione del CEPU) un'unica commissione, formata da 4 professori di diverse materie, e dal *manager* Alfonso Lovito, direttore generale del medesimo Ecampus, ha aperto e chiuso in poco più di nove ore 8 concorsi, valutando complessivamente 19 candidati e proclamandone 8 vincitori nelle seguenti materie: ingegneria, giurisprudenza, storia contemporanea, filosofia politica;
da quanto riportato nell'articolo risulterebbe che nessuno dei 5 commissari sia inquadrato nei settori scientifico-disciplinari messi a concorso e quindi che nessun commissario possegga sulla carta la competenza per selezionare i candidati;
i concorrenti non sarebbero stati sottoposti alla valutazione, prevista per legge, delle pubblicazioni scientifiche, dei *curricula*, delle attività didattiche perché, riferisce il rettore dell'Ecampus, Carlo Maria Bartolini, tutti i candidati avevano già superato l'abilitazione scientifica nazionale e per il regolamento interno dell'ateneo la valutazione scientifica non è necessaria;
considerato che:
l'abilitazione scientifica nazionale rilascia un certificato di idoneità, non una cattedra, è una pre-selezione, cui segue il concorso, bandito dall'università interessata, che prevede una valutazione dei partecipanti, della loro carriera, delle attività didattiche;
appare evidente che le procedure concorsuali descritte non si siano svolte secondo le modalità indicate nella legge 30 dicembre 2010, n. 240,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti sopraelencati;
se non ritenga di dover effettuare un'indagine nelle università telematiche riconosciute per verificare i regolamenti e le pratiche in uso;
se non ritenga che il mancato rispetto delle disposizioni da parte di queste università non costituisca una disparità di trattamento nei confronti dei fruitori delle università statali;
se non ritenga opportuno, a fronte delle continue violazioni praticate da tali università, attivarsi al fine di rivedere i riconoscimenti loro attribuiti.
(4-02571)
DE PIN, MASTRANGELI, GAMBARO, BIGNAMI, DE PETRIS - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:
il sistema italiano di protezione dei minori stranieri non accompagnati si caratterizza per gli alti *standard* di tutela definiti dalla normativa nazionale, in applicazione della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176 del 1991. L'intero sistema trova il suo fondamento nel principio di inespellibilità dei minori stranieri, definito nell'articolo 19 del Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
ai minori presenti in Italia devono essere riconosciuti molteplici garanzie e strumenti di protezione, come il diritto all'istruzione, alla salute, al collocamento in luogo sicuro, alla nomina di un tutore;
al fine di garantire il pieno godimento di tali diritti, i minori sono collocati presso strutture di accoglienza dedicate o presso famiglie in affidamento, in analogia alle disposizioni previste per i minori in stato di abbandono;
le cifre del fenomeno sono allarmanti: al 30 giugno 2014, erano presenti in Italia 7.775 minori di cui 1.994 i cosiddetti "irreperibili";
secondo il rapporto della direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consegnato alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, ci sarebbero strutture di accoglienza "non accreditate", presenti soprattutto in Sicilia. Di circa 200 strutture, il 37 per cento sono non autorizzate o accreditate. Più del 70 per cento dei minori in Sicilia pare sia collocato in questo tipo di strutture,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nonostante la responsabilità delle azioni a protezione del minore sia in capo agli enti locali, non intendano adottare iniziative di competenza volte ad un'attenta e approfondita valutazione sulla presenza e gestione di queste strutture di accoglienza "non accreditate" e come intendano provvedere a sanare una situazione che lascia sconcertati e tende a vanificare gli sforzi pubblici a favore della tutela dei minori.

(4-02572)

D'ANNA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno con i loro capitoli di bilancio la possibilità di erogare contributi economici, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e, comunque, vantaggi economici di diverso genere a enti pubblici e soggetti privati per iniziative ed interventi rientranti nelle materie di competenza dei due Ministeri;

a tal fine è stata adottata la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 agosto 2010, con la quale vengono definiti i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti di attribuzione di tali contributi economici, sulla base della rilevanza delle iniziative proposte nelle materie di competenza del Ministero e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, parità di trattamento e trasparenza;

tra i beneficiari di cospicui contributi economici ci sono le associazioni ambientaliste e animaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986 che risulterebbero ammontare a più di 70;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicizzare le iniziative e i progetti finanziati attraverso la divulgazione di informazioni riguardanti i soggetti, il costo totale e il contributo finanziario concesso;

le suddette informazioni non risultano facilmente accessibili ai cittadini, come non risulta agevole accedere ai dati relativi all'entità annuale delle provvidenze economiche erogate, e verificare la ripartizione delle somme tra le associazioni riconosciute;

non risulta all'interrogante che il Ministero svolga periodici controlli onde verificare la "rappresentatività" delle associazioni animaliste e ambientaliste riconosciute;

risulta invece che buona parte di questi contributi economici vengono utilizzati dalle associazioni per alimentare il proprio apparato burocratico e la corresponsione di emolumenti ai propri organismi dirigenti;

appare quanto mai auspicabile, a parere dell'interrogante, specie in costanza di crisi economica, garantire la trasparenza e il miglioramento dell'utilizzo delle risorse pubbliche,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto rappresentato in premessa:

se risulti a quanto ammontano le somme erogate alle associazioni animaliste e ambientaliste riconosciute, a vario titolo (sovvenzioni, contributi, finanziamento di progetti, pagamento di servizi di gestione di aree protette, redazione di piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale nell'ultimo quinquennio (2009-2014);

quale sia l'entità delle somme erogate ripartite per singola associazione animalista e ambientalista;

se risulti che le prestazioni di gestione per conto dei Ministeri svolte dalle associazioni animaliste e ambientaliste siano state, per l'appunto, svolte direttamente dai soci o se siano stati affidati incarichi, collaborazioni e consulenze a soggetti diversi ed estranei alle associazioni;

se risulti che le somme erogate siano state regolarmente rendicontate e quali tipologie di controllo siano state adottate per verificare la regolarità contabile dell'utilizzo delle risorse;

se nell'ultimo quinquennio siano stai disposti periodici controlli sulla "consistenza associativa" e la "rappresentanza associativa" delle associazioni beneficiarie o se le risorse siano state erogate solo sulla base di un'autocertificazione e come siano stati effettuati tali controlli e se siano mai state riscontrate irregolarità o difformità rispetto alle dichiarazioni presentante dalle associazioni stesse;

se non ritengano di porre in essere iniziative di competenza per assoggettare le attività di dette

associazioni animaliste e ambientaliste al controllo della Corte dei conti.
(4-02573)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-01144, della senatrice Montevecchi ed altri, su un progetto di risocializzazione per detenuti nella casa circondariale di Volterra (Pisa);

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01140, del senatore Cotti ed altri, sull'utilizzo dei poligoni militari italiani da parte delle forze armate israeliane;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01142, del senatore Gianluca Rossi, sul finanziamento degli ex Istituti musicali pareggiati;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01143, della senatrice Favero, sull'utilizzo del grasso animale quale combustibile per la produzione di energia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 294a seduta pubblica del 29 luglio 2014, a pagina 77, alla seconda riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "dal Gruppo NCD", con le seguenti: "dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII".

1.4.2.20. Seduta n. 296 (ant.) del 31/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

296a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***
(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***
(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***
(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***
(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***
(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***
(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***
(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***
(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***
(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***
(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***
(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***
(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***
(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***
(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***
(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***
(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***
(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso*** **referendum** ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***
(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***
(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa*** **quorum** ***zero e più democrazia***
(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione***

allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute
(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***
(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***
(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***
(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***
(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***
(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***
(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***
(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***
(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***
(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***
(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***
(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***
(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***
(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***
(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***
(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***
(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***
(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***
(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***
(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***
(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***
(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***
(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***
(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***
(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***
(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***
(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***
(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono proseguite le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 1.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso, approfitto per rispondere ad una richiesta avanzata ieri sera dal senatore Lepri, relativa ai tempi: il Movimento 5 Stelle ha un residuo di 3 minuti e 13 secondi; il Gruppo Misto ha esaurito il tempo; la Lega Nord ha 27 minuti e 24 secondi; Per l'Italia ha 1 ora, 10 minuti e 39 secondi; Per le Autonomie ha 1 ora, 14 minuti e 8 secondi; Grandi Autonomie e Libertà ha 8 minuti e 17 secondi; Scelta Civica per l'Italia ha 1 ora e 7 secondi; Partito Democratico ha 3 ore, 26 minuti e 33 secondi; Forza Italia ha 2 ore, 16 minuti e 30 secondi. Ci sono poi anche i tempi per i dissenzienti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, come può vedere mi si sta disfacendo completamente il Regolamento tra le mani, probabilmente ciò avrà un significato, forse per i colpi che sta ricevendo in questi giorni. *(Applausi dal GruppoM5S)*.

A parte questa battuta iniziale, vorrei che fosse letto con attenzione l'articolo 92 del Regolamento. Esso prevede che: «I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione». Ripeto, ne fanno sospendere la discussione. Sono parole chiare! *(Applausi dal GruppoM5S)*. Quindi, dal momento in cui un senatore si alza per fare un richiamo al Regolamento, sull'ordine del giorno o sull'ordine dei lavori, in quell' istante deve essere sospesa la discussione sull'argomento principale. Non si parla dell'emendamento o della votazione, ma dell'argomento: ciò significa qualunque cosa in quel momento stia facendo l'Assemblea, che sia una discussione generale, una dichiarazione di voto o un voto sugli emendamenti.

Signor Presidente, come ho già chiesto ieri... Signor Presidente, vedo che le stanno arrivando i precedenti, peccato non averli noi. I precedenti ce li ha solo chi ha il potere. *(Commenti dal GruppoM5S)*. E quando i precedenti vengono utilizzati e sono a disposizione solamente di chi è in alto, si ricordi signor Presidente, che si è in presenza di una grave violazione per chi sta in basso e non è in grado di conoscere i precedenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ora sono sicuro che lei mi citerà un

precedente, ma magari ce ne sono altri mille contrari, di cui noi non abbiamo alcuna conoscenza. *(Applausi dal GruppoM5S)*. Renda noti tutti i precedenti! Gli uffici rendano pubblici tutti i precedenti, anche per le opposizioni, così possiamo rispondere compiutamente! *(Applausi dal GruppoM5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, lei mi ha anticipato e sta dando per scontati quelli che però non sono precedenti. Ho un Resoconto parlamentare, che è pubblico e non c'è nulla di segreto o di nascosto. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Leggo dunque da un Resoconto parlamentare: «L'organizzazione della discussione secondo la prassi costante dell'Assemblea (...)»

SANTANGELO *(M5S)*. Secondo la prassi!

PRESIDENTE. Dunque, l'organizzazione della discussione, che viene definita dalla Conferenza dei Capigruppo, «secondo la prassi costante dell'Assemblea comprende ogni aspetto della discussione generale, dall'esame degli articoli, degli emendamenti e della votazione finale» *(Commenti della senatrice Montevecchi)*. Sto leggendo: «In particolare: illustrazione di eventuali proposte di non passaggio all'esame degli articoli, proposte di stralcio, votazione delle proposte stesse e degli ordini del giorno, comprese le dichiarazione e gli annunci di voto, illustrazione, discussione, espressioni di parere e votazioni degli emendamenti e degli articoli, relative dichiarazioni e annunci di voto, proposte di votazione per parti separate, questioni incidentali in genere, ivi compresi gli interventi sul processo verbale, le questioni pregiudiziali e sospensive, i richiami al Regolamento, per l'ordine dei lavori» - dunque questo aspetto è espressamente indicato - «per l'ordine delle votazioni, le questioni relative agli argomenti non iscritti all'ordine del giorno, dichiarazioni, annunci di voto finale, votazione finale del disegno di legge, comprese le dichiarazioni di voto. Conformemente alla prassi, nel tempo riservato ai Gruppi è altresì compreso quello dei senatori che, iscritti ai Gruppi stessi, intendano dissociarsi dalle posizioni espresse dal Gruppo di appartenenza», e così via. Si parla inoltre del tempo riservato alle Commissione.

Continuo nella lettura: «Anche nell'ambito del tempo contingentato, a tutti gli interventi continuano ad applicarsi i limiti di tempo di cui all'articolo 89 del Regolamento e gli altri articoli che disciplinano la durata degli interventi».

Detto questo, però, non posso proseguire un dibattito togliendo completamente la parola a un Gruppo, quindi state tranquilli (stavo per dire: «state sereni», ma preferisco dire: «state tranquilli»). *(Commenti dal GruppoM5S)*. Avrete dunque la parola per poter intervenire, naturalmente questo eventualmente, con il buonsenso e salva la possibilità di andare avanti.

Naturalmente ci saranno anche dei Gruppi che hanno a disposizione più tempo e, come spesso è avvenuto nel corso della Conferenza dei Capigruppo, ci sono anche delle cessioni di questi tempi.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico cede 30 minuti del proprio tempo al Movimento 5 Stelle per consentire a quel Gruppo di poter proseguire il dibattito e illustrare le proprie posizioni.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Non vogliamo 30 minuti!

PRESIDENTE. Avevo preannunciato che c'è questa disponibilità e sono sicuro che se ce ne sarà ulteriormente bisogno, ci sarà questa disponibilità. *(Proteste del senatore Airola)*.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, mi sono fatto consegnare copia dagli uffici di questo schema intitolato «Contingentamento dei tempi» e riferito ai vari Gruppi. Devo dire che ho constatato con sorpresa - mi verrebbe da sorridere - che ad un certo punto, dal numero 15 in poi, di questo schema cui ha accennato anche lei poco fa, si scrive: «il tempo relativo a coloro che vengono definiti "dissenzienti Partito Democratico, dissenzienti Forza Italia" (...)».

Vorrei sapere chi ha deciso chi è dissenziente, quali sono i dissenzienti e quanti sono, su cosa dovranno dissentire per poter essere definiti dissenzienti, se dissenziente potrà essere definito soltanto quello che voterà alla fine contro le indicazioni del Gruppo o se potrà essere definito tale soltanto

quello che voterà contro un emendamento rispetto alle indicazioni del Gruppo o se voterà contro tre, quattro o dieci volte. Mi sembra che non sia la maniera corretta di impostare uno schema e quindi riferire su questo tempo, peraltro estremamente limitato, mi sorprende molto. Mi piacerebbe anche sapere chi ha dato queste indicazioni. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Forse ho letto invano. Ripeto: «Nel tempo è compreso quello dei senatori che, iscritti ai Gruppi, intendano dissociarsi dalle posizioni espresse».

Quando c'è una posizione di un Gruppo e qualcuno chiede di poter parlare in dissenso, quel tempo viene calcolato per i dissenzienti del Gruppo. Ciò non toglie che poi ogni Capogruppo può anche gestire il tempo all'interno del proprio Gruppo, come è avvenuto per un altro Gruppo, per cederne una parte e non soffocare il dissenso in maniera tale che possa esprimersi in tutta la sua democratica manifestazione.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, ovviamente accetto la sua indicazione, ma vorrei chiedere solo una precisazione.

Poiché il Partito Democratico non ha praticamente fatto alcuna dichiarazione di voto e ci sono state alcune dichiarazioni da parte di senatori come il senatore Corsini o il sottoscritto, che non erano dichiaratamente in dissenso perché il Partito Democratico non aveva detto nulla, vorrei sapere chi è che decide al riguardo, perché i tempi sono estremamente limitati e non credo che sia il personale dell'ufficio che si permetta di dare queste indicazioni. Chiederei che ci fosse una maggiore elasticità e la possibilità di fare dichiarazioni.

PRESIDENTE. Poiché chiunque interviene conosce la posizione del proprio Gruppo, gradirei che chi interviene possa dichiarare se è in dissenso, oppure parla per il Gruppo. *(Applausi del senatore Di Biagio)*.

Dopodiché, siccome spesso parla uno solo per il Gruppo, chiaramente è il Capogruppo a decidere chi deve parlare, se deve parlare in conformità al Gruppo. Chiunque fa parte di un Gruppo, quindi, sa se parla in dissenso o meno. Pregherei di dichiararlo anche per aiutare il lavoro della Presidenza e di coloro che operano per calcolare i tempi.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, comprendo che nella prassi parlamentare esista l'istituto della liberalità in termini di tempo, ma devo dirle, Presidente, che potremmo anche noi, vista la disponibilità di tempo, concedere al Movimento 5 Stelle qualche decina di minuti, ma ritengo che sia una cessione che debba uniformarsi a un minimo di regole e a un minimo di uniformità. Se riuscissimo a vederci come Capigruppo nell'intervallo già previsto dalle 13,30 alle 15 per definirla, questa cessione di tempo, però, non può che essere condizionata (voglio usare esattamente questo termine) al buon utilizzo del tempo che viene concesso. Il che vuol dire che i Gruppi che ritengono di poter usufruire del tempo che noi, Gruppi maggiori, cediamo, devono utilizzarlo all'interno di un certa economia dei lavori stessi, perché se il tempo che concediamo deve essere utilizzato a puri fini ostruzionistici, francamente, a mio avviso, questa cessione ha poco motivo di esistere.

Quindi, la proposta che faccio la rivolgo anche al capogruppo Zanda e agli altri: vediamoci cinque minuti alla fine della mattinata, durante la sospensione, facciamo un'analisi dei tempi complessivi che sono a disposizione, verifichiamo la disponibilità di coloro che ricevono questi minuti in più, avendo già completamente utilizzato i loro (e non siamo nemmeno a metà del cammino), ma facciamo in modo che i minuti che vengono concessi siano usati all'interno dell'economia del lavoro, sempre ricordando le proposte iniziali che alcuni Gruppi hanno fatto, il nostro per primo, che erano quelle di riuscire a concentrarci sui problemi veri che sono in discussione in quest'Aula. Diversamente se tutto il tempo concesso verrà utilizzato nelle prossime ore per fare di nuovo una campagna esclusivamente ostruzionistica, domani mattina ci troveremo nelle stesse condizioni e a quel punto, francamente, l'atto di liberalità individuale avrebbe poco motivo di essere.

PRESIDENTE. Senatore Romani, naturalmente... *(Il senatore Crosio si rivolge al senatore Romani)*. Scusi, senatore Crosio, non distragga il senatore Romani.

Senatore Romani, siccome c'è un Presidente che regola, questo cercherà con il buonsenso e la collaborazione di far sì che questi minuti vengano utilizzati non certamente per intenti ostruzionistici, ma per poter esprimere le esigenze di partecipazione al dibattito. Voi potete riunirvi e chiaramente decidere della vostra disponibilità dei tempi, però sappiate che ci sarà un'attenzione da parte del Presidente - dovete saperlo - affinché questo tempo sia utilizzato effettivamente per i fini per cui è stato concesso.

Prego, senatore Romani.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Lo vedremo alla prova dei fatti.

Rispondo al senatore Casson: ogni qualvolta gli interventi in dissenso non vengono dichiarati tali dal senatore che interviene, il Presidente del mio Gruppo segnala agli uffici che quell'intervento è in dissenso. Quindi, la contabilità dei tempi del Gruppo e dei tempi per chi interviene in dissenso, dal nostro punto di vista, sono perfettamente chiari.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, sullo stesso tema è più corretto che intervenga il senatore Crimi.

PRESIDENTE. Va bene. Prego, senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, le ho citato una parte del Regolamento. Lei oggi sta confermando - e quindi non si tratta qui di concessione o meno - che, per l'ennesima volta, il Regolamento viene piegato ad un volere della maggioranza e a una decisione politica presa nella Conferenza dei Capigruppo. Io vi avviso che quando un Regolamento viene piegato alla volontà di una maggioranza si entra in una spirale che è di morte! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

È una spirale che finisce con il disastro, perché se la maggioranza piega le regole di volta in volta secondo la propria volontà politica, quello che succede è: oggi a me, domani a te. E non vorrei mai che succedesse questo, perché vorremmo che le regole fossero regole scritte - come dovrebbe essere la Costituzione - non per una forza politica, ma per tutte le forze politiche, per garantire tutti.

Questo è quello che sta succedendo. Non ci interessano le concessioni, signor Presidente. Io le ho detto che l'articolo 92 dice espressamente: che i tempi per il richiamo al Regolamento sospendono la discussione.

Questa parte del Regolamento oggi viene violata per l'ennesima volta, per volontà della Conferenza dei Capigruppo, come lei ha detto, e per volontà politica di una maggioranza della quale lei si è fatto garante (come ha detto ieri) di portare a compimento la volontà politica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Siccome già ieri era stata fatta tale domanda, proprio dal suo Capogruppo, senatore Petrocelli, era già stata data anche una risposta. Vi era quindi la piena consapevolezza che si stavano usando questi tempi.

Quindi, forse ho sbagliato nel concedere troppi interventi, che vengono qualificati come richiami all'ordine dei lavori, ma poi diventano veri e propri interventi. Di questo mi faccio carico e, con umiltà, dico che ho sbagliato nel far parlare troppo. Non dovevo però essere io a considerare i tempi, bensì il Gruppo o il singolo senatore.

Quindi, da adesso, quando si chiederà di intervenire sull'ordine dei lavori, o si fa un intervento specifico e sintetico sull'ordine dei lavori o toglierò la parola. Così eviteremo che una liberalità concessa per fare intervenire chi vuole intervenire sia utilizzata per dire che viene tolta la parola. Io questo non lo consento.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, mi rivolgo al presidente Romani, al presidente Zanda e, ovviamente, a tutti i membri dell'Aula per fare una richiesta di segno differente. Io vorrei ricordare che i richiami al Regolamento possono sì essere eventualmente usati in chiave ostruzionistica, come ha segnalato il presidente Romani, ma è anche vero che la discussione che abbiamo vissuto in quest'Aula ha riguardato, per moltissimo del tempo che abbiamo finora utilizzato, esattamente il Regolamento. E non vorrei che, andando avanti nel lavoro, fosse ancora necessario tornare a discutere del

Regolamento.

Ad esempio, se venisse sollevato da qualche parte un aspetto di legittimità su alcuni voti segreti, occorrerebbe discutere ancora di Regolamento. Quindi, faccio questa proposta. Dal mio punto di vista è superfluo, pur ovviamente ringraziando, che ci sia tanta magnanimità, in ordine ai tempi, da parte dei Gruppi che hanno ancora molti minuti a disposizione. Un gesto di buona volontà reciproca potrebbe essere, invece, riconoscere ciò che avviene alla luce del Regolamento, cioè che gli interventi sul Regolamento non vengono conteggiati ai fini del contingentamento, e, invece, sviluppare il tempo del contingentamento come previsto.

Ricordo anche che ieri sera, seppur sollevata a tardissima serata, la questione sollevata dal collega Azzollini ha posto un problema di tale entità per districare il quale molto probabilmente, serviranno ore di discussione. Quindi, il mio è un appello al buon senso della maggioranza e di tutti perché, rinunciando a un utilizzo ostruzionistico degli strumenti del Regolamento ma, allo stesso tempo, favorendo una discussione reale, riusciremmo a concretizzare un testo costituzionale decente. *(Applausi dei senatori Candiani e Puglia)*.

PRESIDENTE. Senatore Mauro, la ringrazio per questo suo intervento, anche perché va proprio nella direzione di quello che la Presidenza tenterà di fare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, lei sa perfettamente che, soprattutto nella giornata di martedì, laddove si è presentata la vicenda del maxicanguro, la Giunta del Regolamento si è soffermata, a quanto pare, non solo sulla vicenda specifica, ma ha normato in generale.

Quindi, è chiaro a tutti che è un po' strano che, per esempio, gli interventi che il mio Gruppo ha fatto, e anch'io personalmente, richiamando, come lei sa, perché ne ho dato lettura, l'analogia con gli articoli 85 e 85-*bis* del Regolamento della Camera - faccio questo esempio ma potrei farne altri - siano conteggiati all'interno del tempo che era stato assegnato per la discussione sulla riforma costituzionale. Lo dico perché in sede di Conferenza dei Capigruppo, Presidente, quando si è decisa l'armonizzazione dei tempi, erano state avanzate domande specifiche sulla questione - che nel caso specifico era assolutamente pertinente, tant'è vero che si è dovuto convocare la Giunta per il Regolamento - e mi sembrava chiarito che gli interventi di richiamo al Regolamento non potessero essere conteggiati all'interno dei tempi assegnati per la discussione sulla riforma costituzionale. Lo dico, Presidente, perché è bene che resti agli atti, soprattutto perché l'inizio dell'esame degli emendamenti, in particolare, è stato profondamente segnato da questioni assolutamente legate al Regolamento, tanto che la Giunta per il Regolamento è stata poi convocata, su richieste varie, e si è pronunciata su un'applicazione che non era legata evidentemente soltanto alle riforme costituzionali, del resto diversamente sarebbe ben strano che la Giunta potesse determinare sempre su casi specifici. Questo lo voglio sottolineare, Presidente, perché in Conferenza dei Capigruppo avevamo chiesto espressamente - e mi pare di ricordare che al riguardo ci fossero state date rassicurazioni - che le discussioni sul Regolamento non fossero conteggiate. Detto questo, Presidente, prendo atto della generosità del Capogruppo del Partito Democratico e di quello di Forza Italia, che evidentemente hanno deciso che tutti in quest'Aula possono avere la loro liberale concessione del tempo, eccetto i senatori di SEL, come avrà notato dalle affermazioni dei colleghi Zanda e Romani. Non so se fare altre battute su questo. Credo che ciò sia molto significativo. Soprattutto è significativo il fatto che la liberalità è legata a quello che uno dice, visto che se l'argomento non piace la liberalità evidentemente non si esercita. Potremmo, Presidente - scusi la battuta - magari far avere per iscritto gli interventi così i colleghi potranno giudicare se sia possibile pronunciarli oppure no. *(Commenti del senatore Cervellini)*. Bravo, Massimo!

Ovviamente siamo molto onorati di tanta avversione e per il fatto che soltanto a noi si vuole impedire di parlare: ne prenderemo atto, visto il clima che si è creato. Per quanto mi riguarda, tuttavia, le ho chiesto la parola, Presidente, anche per un'altra questione.

Ieri sera abbiamo avanzato la richiesta di inserire all'ordine del giorno di oggi... *(Brusio)*. Non parlo

più.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Se volete, ripeto di nuovo il concetto ai senatori Romani e a Zanda. Sono passata ad un altro argomento.

PRESIDENTE. L'hanno ascoltata, senatrice, la prego di continuare perché il tempo a sua disposizione è già scaduto e io le sto dando la parola.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ah, perché è conteggiato anche questo? Certo, certo.

Sto parlando di un altra questione adesso, Presidente.

PRESIDENTE. Qualsiasi questione incidentale rientra nel tempo a disposizione. Prego, senatrice De Petris, le sto dando la parola. Se vuole arrivare alla questione...

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Io cerco di arrivarci, Presidente, però non riesco a parlare con questo brusio. Presidente, ieri abbiamo chiesto di poter inserire la questione di Gaza all'ordine del giorno dell'Aula ed abbiamo votato. Ci è stato risposto che la Commissione affari esteri era già convocata. Al riguardo vorrei precisare, anche se il presidente Casini non è presente, che la Commissione è convocata solo ed esclusivamente per discutere della vicenda della Libia. Intervengo questa mattina perché evidentemente sono state dette cose non vere ieri da parte del Presidente.

PRESIDENTE. L'espressione «Sviluppi della situazione politica internazionale» è talmente vasta e generica che può comprendere qualsiasi...

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. No, Presidente, abbiamo controllato. Mi dispiace. Per questo sono intervenuta.

PRESIDENTE. Questo ha detto il presidente della 3a Commissione Casini.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Io leggo l'ordine del giorno.

Comunque, il problema è molto semplice. Le Commissioni congiunte sono convocate dalle 13,30 alle 15 proprio per questo motivo. Se si vuole davvero consentire una discussione seria dopo le comunicazioni della Ministra, penso vi sia la necessità di concedere più tempo alle Commissioni. Da quasi tutti i membri della Commissione e dal presidente Casini è stato rivolto un invito a partecipare numerosi per sostituire il dibattito dell'Aula.

Delle due l'una: o possiamo parlare oltre che della Libia anche di Gaza ed avere notizie su questo... *(Applausi del senatore Candiani)* o possiamo partecipare ed allora abbiamo la necessità che sia ampliato il tempo concesso ai lavori delle Commissioni e quindi che sia spostato l'orario dell'inizio della ripresa dei lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Questa richiesta mi pare che possa trovare accoglimento, vista l'importanza dei temi. Per cui senz'altro ritengo che l'interruzione dei lavori dell'Aula possa essere più lunga di quella prevista e cioè anziché dalle 13,30 alle 15, dalle 13,30 alle 16, consentendo la ripresa audiovisiva in maniera che chiunque possa partecipare e anche dall'esterno seguire il dibattito della Commissione.

Con questa previsione penso possiamo procedere.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, se mi uniformassi alla filosofia del senatore Razzi, probabilmente, non dovrei intervenire. Però ho ascoltato una serie di interventi e poi una sua chiosa che davvero non mi può trovare d'accordo.

Si registra una certa generosità in questa Aula: passaggio di tempi da un Gruppo ad un altro, poi forse ha ragione la senatrice De Petris quando chiede «perché ad un Gruppo e perché non ad un altro?». Ma questo appartiene alla prassi parlamentare, non mi sconvolge più di tanto e quindi se fosse solo per questo non parlerei.

Però, signor Presidente, ho ascoltato anche una concessione condizionata ed ho ascoltato lei dire «c'è un Presidente, sarà il Presidente che determinerà il corretto utilizzo del tempo».

Vorrei essere chiaro su un concetto, perché se passa questo precedente vi è uno stravolgimento ordinamentale con una fortissima compressione di ogni parlamentare. Il tempo si concede o non si concede. L'utilizzo che di quel tempo i Gruppi vogliono poi fare è un problema tutto loro che

appartiene all'autonomia del Gruppo parlamentare e dei singoli parlamentari. Non è consentito a nessuno intervenire sull'utilizzo di quel tempo, perché altrimenti dovremmo immaginare la possibilità di revoca di quella concessione ogniqualvolta si dovessero registrare interventi non graditi. *(Applausi della senatrice Nugnes)*.

Quindi, nell'incontro che andrete a fare, liberi i Gruppi di concedere tempo agli altri Gruppi; tuttavia, è vietato a chiunque in quest'Aula, indipendentemente dal ruolo che svolge, di poter sindacare gli interventi che i singoli Gruppi o i singoli parlamentari svolgeranno nell'ambito del tempo loro concesso. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Senatore Palma, la ringrazio, perché mi consente ancora una volta di precisare che, se l'intervento è sull'ordine dei lavori, bisogna parlare dell'ordine dei lavori. Questo è il senso del mio intervento. In questa sede nessuno vuole togliere la parola a qualcuno, né interferire sul merito degli interventi.

In ogni caso, la ringrazio per la collaborazione.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Presidente, intervengo sempre sull'ordine dei lavori e spero al di fuori del contingentamento, perché il mio non è sicuramente un intervento strumentale. Desidero, infatti, rassegnarle solo una informazione.

Ieri il collega Crimi ha ricordato che la ministro Mogherini, circa un paio di mesi fa, dopo uno slittamento dovuto ad un impegno all'estero del Comitato che mi onoro di presiedere, ci aveva fornito la disponibilità di partecipare ad una audizione il giorno 31 luglio. Questa audizione in COPASIR è stata sconvocata due settimane fa per un impegno internazionale - c'è stato detto - del Ministro. Pertanto, tutti, senza fare polemica e proferire parola, abbiamo accettato questa giustificazione, capendo naturalmente l'importanza del momento.

Ora rileviamo che il Ministro viene in Aula. Mi trovo nella situazione di essere il Presidente del COPASIR e anche componente della Commissione esteri. Ieri ho chiesto, invano, di poter discutere in quest'Aula con il Ministro, ritenendo questo il luogo adatto per superare anche un problema - se vogliamo - di pari dignità tra due organismi, ossia l'organismo che presiedo e la Commissione esteri. Sono sicuro che, se oggi dovessi partecipare ai lavori della Commissione esteri, farei un torto all'importanza e alla dignità del Comitato che presiedo, perché accetterei di vedere la mia partecipazione alla Commissione esteri come una *diminutio* del Comitato di cui sono Presidente.

Queste situazioni non possono essere sottaciute. Ricordo, tra l'altro, la disponibilità dimostrata da tanti altri Ministri del Governo in carica. È oggi presente la ministra Pinotti, che ha partecipato ad una audizione del nostro Comitato, nell'ambito della quale ci ha fornito informazioni importanti sia nei contenuti che nella quantità, per quanto riguarda gli specifici compiti che appartengono al Comitato di controllo sui servizi. Ritengo, quindi, al pari di altri Ministri, che dovrebbe sussistere la stessa considerazione da parte di tutti i componenti del Governo.

Quanto è accaduto poteva essere superato solo con una discussione all'interno di quest'Aula. Purtroppo come così non è stato ed è con molto rammarico che annuncio a tutti, e a lei *in primis*, che per questo oggi non potrò partecipare - lo faccio deliberatamente - alla riunione della Commissione esteri, pur essendo suo componente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1952.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1952, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1953, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1954, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1955, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1956, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1957, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «le Regioni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1957 e gli emendamenti 1.1958 e 1.1959.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1960, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere se potesse aggiungere, al numero dell'emendamento, l'indicazione del primo firmatario. Diventa molto più facile. *(Proteste dal Gruppo PD)*. Non capisco, lasciate rispondere il Presidente.
PRESIDENTE. No. Mi faccia la cortesia, se lei vuole essere citato come firmatario, me lo segnali e io citerò il suo emendamento.
SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Lo dicevo per maggiore chiarezza.
PRESIDENTE. Senatore, se lei ha davanti il fascicolo lo vedrà.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1961, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1962, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1963, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1964, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1965, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1966, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1967, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1968, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1969, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1970, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1971, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1972, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1973, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1974, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1975, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1976, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1977.
CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, stiamo scrivendo la Costituzione. Usare il verbo al presente e usare il verbo «potere» sono due cose diverse.

PRESIDENTE. Allora procediamo a votazioni separate.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1976, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1977, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1978, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1979, su cui è stato ammesso il voto segreto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi è capitato qualche tempo fa di fare una riflessione con alcune mamme. Stavamo parlando della salute dei loro figli, che sono bambini piccoli. In quella circostanza mi è venuta in mente la mia prima esperienza in Senato, quando facevo parte della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo, presieduta dal senatore Bubbico, nella quale si parlò del caso stamina.

Spesso ci siamo trovati ad affrontare temi etici e delicati riguardo alla salute delle persone con il difetto di trovarci non tempi contingentati, ma modalità operative estremamente rapide e, se vogliamo, anche sbrigative, indotte da emotività della stampa, con risultati che dal punto di vista scientifico, ancorché etico e morale, si sono verificati ben lontani dall'equilibrio che deve ispirare chi fa le leggi nel momento in cui le scrive. Quello che ci si propone con l'emendamento in esame è di dare un'ampia platea nella scelta delle regole fondamentali che riguardano la vita, il diritto alla vita, la salute, la tutela della salute, il fine vita e tutto quello che sta in mezzo.

Pensiamo a quello che potrebbe accadere con un'unica Camera che interviene solamente in funzione di una pressione economica, ad esempio quando il Governo, dovendo restringere i cordoni della borsa, decide di fare una legge frettolosamente per ridurre l'età fino alla quale l'Esecutivo sostiene il diritto alla salute.

Tutto questo credo ci faccia ben capire quanto questi temi debbano essere affrontati con delicatezza e ponderazione e che, quindi, non solamente la Camera dei deputati, ma anche il Senato della Repubblica continuino ad avere parola in questo genere di scelte.

Ritengo che su questo tipo di attenzione non possa che esserci sostegno e credo che anche il Governo ne converrà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, faccio appello alla sua personale attenzione, a quella dei relatori e del proponente per un profilo che riguarda l'ordine di esame delle materie.

Ricordo che questo emendamento, come è stato detto non del tutto esattamente, prevede che nelle materie di cui all'articolo 29 (famiglia e matrimonio) e all'articolo 32, comma 2 (trattamenti sanitari obbligatori) si attribuisca la relativa competenza a leggi bicamerali paritarie. Tutta la materia del procedimento legislativo (cioè tutto l'ambito in cui noi assegniamo diverse competenze a leggi paritarie o a leggi con procedura ordinaria della Camera o con procedura rafforzata) è trattata all'articolo 10. Non a caso tale articolo modifica l'articolo 70, relativo al processo legislativo, perché questo esame è successivo a quello relativo alla composizione e all'elezione del Senato. All'articolo 10 discutiamo, cioè, del modo con cui riformare l'articolo 70 successivamente alla definizione della

composizione e della elettività o meno del Senato. C'è un'ovvia relazione tra il grado di rappresentatività del Senato e le materie che vengono assegnate al processo legislativo paritario.

La mia richiesta (che, come ho detto, è rivolta ai relatori, al proponente e a lei, in particolare) è pertanto quella di considerare l'opportunità che di questo emendamento si discuta nella sede propria. Dovremmo discutere qui, ora, di una materia assegnata al procedimento legislativo paritario senza aver definito il Senato? Le ricordo, tra parentesi, signor Presidente, che la materia è soggetta a voto segreto quando viene trattata nella sua sostanza. È vero che c'è un precedente: mi riferisco a quello del passaggio dallo Stato alle Regioni di alcune di queste materie, ma anche in quel caso indirettamente, si poteva far riferimento ad un cambiamento della sostanza. Invero, è un po' strano il voto segreto sulla decisione se assegnare questa o qualunque altra materia ad un procedimento legislativo paritario. Ad ogni modo, questa considerazione la voglio valutare per un attimo secondaria rispetto a quella principale.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo rapidamente in prima battuta per chiedere di aggiungere la mia firma a questo emendamento. Ne ho già parlato con il collega Candiani e spero confermi il suo consenso.

Chiedo di aggiungere questa firma perché sulle due importantissime e delicate materie citate nell'emendamento 1.1979 avevamo presentato due emendamenti autonomi. Quindi condividiamo la richiesta di intervenire paritariamente sul tema della famiglia (su tutto quello che significano i rapporti tra coniugi) e sulla materia relativa al trattamento sanitario, al cosiddetto testamento biologico, e ai temi ad essa collegati.

Dico molto rapidamente (perché, se si entrerà in tema di discussione o di messa in discussione del voto segreto, bisognerà approfondire la questione) che, a mio modo di vedere, correttamente la Presidenza ha ammesso il voto segreto su questo tema, proprio perché fa riferimento in maniera dettagliata e specifica all'articolo 113 del Regolamento del Senato. In questo trova conforto nei precedenti del Senato, per quanto riguarda la XIV legislatura, in particolare la modifica dell'articolo 117 della Costituzione in materia di *devolution*. In quel caso era stato ammesso il voto segreto dalla Presidenza Pera nelle materie concernenti il trattamento sanitario obbligatorio, di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Si faceva riferimento all'ammissione al voto segreto laddove i testi fossero riferiti, appunto, a questo articolo della Costituzione, diversamente dalle proposte che dovessero riguardare esclusivamente la programmazione sanitaria ovvero il fondo sanitario.

C'è anche un riferimento specifico alla legge ordinaria come precedenza di questo Senato. Si fa riferimento alla Presidenza Schifani, che aveva ammesso diverse richieste di voto segreto proprio su queste materie, che riguardavano - ne cito alcune - il dissenso su atti medici, il rifiuto delle cure e dei trattamenti sanitari, la revoca del consenso ai trattamenti sanitari, l'accanimento terapeutico, l'idratazione e la nutrizione. Mi limito a citare questi temi, per ricordare come siamo ampiamente all'interno delle norme e della casistica e per chiedere che l'emendamento 1.1979 venga votato secondo le modalità già ammesse dalla Presidenza, a scrutinio segreto, stante la personalità e la delicatezza dei temi.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, accetta la sottoscrizione dell'emendamento 1.1979 da parte del senatore Casson?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, affronto il contenuto dell'emendamento 1.1979 del senatore Candiani sotto due profili e con due considerazioni diverse. Una si riferisce all'intervento con cui il senatore Candiani ha illustrato il suo emendamento. Naturalmente non c'è nessuno in quest'Aula che non possa riconoscere l'altissimo valore civile e conseguentemente politico del contenuto del disposto degli articoli 29 e 32 della nostra Costituzione. Non c'è dubbio che si tratta di articoli fondamentali,

che regolamentano parti essenziali della vita del nostro Paese e di ciascuno di noi.

Ma il tema di cui oggi stiamo parlando va visto da un altro profilo. Stiamo discutendo e lavorando su un'importante riforma della Costituzione, che ha come obiettivo (il senatore Candiani e il Gruppo del quale fa parte questo dovrebbero ben conoscerlo e ben apprezzarlo) trasformare il Senato in una Camera delle autonomie. Non stiamo trasformando il Senato in una Camera che ha specializzazioni politiche. Con una Camera delle autonomie questi temi non c'entrano nulla, potremmo trovarne molti altri, potremmo trovare molte altre questioni che la Costituzione prevede e che, con eguali argomenti di eguale forza, potremmo chiedere che venissero inserite tra le competenze del nuovo Senato. Ma faremmo un lavoro di grande disordine costituzionale, se accedessimo a questa tesi.

Dobbiamo, viceversa, mantenere compatta la visione del nuovo Senato, attraverso una normativa costituzionalmente omogenea, perché soltanto in questo modo riusciremo a costruire quel che abbiamo immaginato e su cui stiamo lavorando, vale a dire una Camera politica che dà la fiducia al Governo e che ha integro tutto il compito, il potere e la facoltà della legislazione ed una Camera che ha invece una particolare e definita specializzazione.

Quindi ho questa riserva sul contenuto: una riserva definitiva per quello che riguarda la volontà e la posizione del Gruppo del Partito Democratico al Senato.

Un'altra questione, signor Presidente, riguarda la sua decisione di ammettere l'emendamento in esame allo scrutinio segreto. Vede, signor Presidente, debbo invitarla a rivedere questa sua posizione, per ragioni specifiche e per ragioni più generali. Per ragioni specifiche, perché penso che il voto segreto sia una materia di grandissima delicatezza e come tale vada trattato: esso va trattato con grandissima attenzione, stando attenti ad usarlo bene. Credo nel voto segreto, ma ritengo che vada usato per quello che la Costituzione prevede e per cui la nostra legislazione lo ammette. Il voto segreto è concesso nelle materie che ha appena ricordato il senatore Casson, quando viene chiesto su norme positive, che incidono in modo diretto su quei diritti. Non possiamo pensare che esso possa essere concesso, su quelle stesse materie, quando si tratta di regole che viceversa incidono sul procedimento legislativo, che servono ad attribuire e a dividere le competenze tra Camera e Senato: sono cose completamente diverse.

Signor Presidente, approfitto del fatto che stiamo parlando di questo tema per fare un'altra considerazione, sempre sul voto segreto, ma di carattere più generale. Nella storia della Repubblica e nella storia del lavoro che il Parlamento fa sulla Costituzione, abbiamo avuto altri esempi, che non voglio ricordare, di abuso da parte del Parlamento di istituti costituzionali di grandissima delicatezza e importanza, che poi abbiamo dovuto piegare e cambiare e di cui stiamo praticamente andando - anche correttamente e positivamente - quasi all'abolizione, per l'abuso che ne è stato fatto.

Voglio che il voto segreto rimanga integro nella nostra Costituzione, signor Presidente, ma voglio votare con il voto segreto sui diritti delle autonomie linguistiche, non voglio votare con il voto segreto sul numero dei parlamentari, perché per questa seconda categoria di votazioni, la nostra Costituzione non lo prevede. Lo dico anche alle opposizioni, anzi lo dico alle opposizioni ancor prima che alla maggioranza, perché queste sono norme che la Costituzione ha previsto a loro tutela, quando si tratta di voto di coscienza: tali norme non sono state inserite nella Costituzione per cercare in qualche modo delle scorciatoie politiche.

Non sono norme messe a tutela del franco tiratore politico, non morale: questa è la sostanza della questione e questo ragionamento ci deve orientare nella concessione del voto segreto o nel denegare tale concessione. Se ne abusiamo, signor Presidente, il Parlamento, il Paese e la democrazia ne pagheranno le conseguenze nel tempo. Ecco perché chiedo che le decisioni vengano assunte con grande rigore e con grande attenzione, perché temo il processo che possiamo avviare, nel momento in cui dovessimo abusarne per motivi politici e non per motivi etici, come invece prevede la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Poiché la decisione di ammettere al voto segreto è mia, vorrei far notare la distinzione tra il Regolamento della Camera e il Regolamento del Senato. Il termine: «incidono» sui diritti - come è stato messo in evidenza - è usato dal Regolamento della Camera, mentre il nostro Regolamento reca

l'espressione: «che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli (...)». *(Il senatore Bruno alza ripetutamente la mano)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Abbia pazienza, Presidente, sono tre ore che ho la mano alzata!

PRESIDENTE. Senatore Bruno, stavo rispondendo all'intervento. Lei non mi risulta ancora nemmeno iscritto.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Dovrebbe avere accanto qualcuno che le dica chi alza la mano. Glie l'ho già detto alla Giunta per il Regolamento e glielo ripeto qui in Assemblea: lei non può continuare a presiedere in questo modo. Lei guarda da una parte e non vede assolutamente quello che i suoi collaboratori le dicono. Abbia pazienza.

TONINI *(PD)*. Ma là davanti c'è un assembramento!

PRESIDENTE. Va bene, ha ragione.

Senatore Quagliariello, prego.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Senatore Bruno, questa volta no: ero andato al banco della Presidenza per chiedere di intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, la prego, non parliamo di ordini di precedenza, le darò la parola subito dopo il senatore Quagliariello.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo soltanto su un aspetto, non parlerò del voto segreto e nemmeno del merito.

Ieri abbiamo ascoltato, a proposito di un emendamento importante, l'emendamento del senatore Azzollini, un intervento apprezzato da tutta l'Assemblea, pronunciato dalla relatrice, senatrice Finocchiaro, che non solo è entrata nel merito, ma ha giustamente argomentato perché quella materia andava trattata nel momento in cui avremmo affrontato l'articolo 81.

Stiamo facendo una riforma costituzionale e credo che, al di là delle differenze tra maggioranza e opposizione, abbiamo tutti interesse che, alla fine, ne risulti un prodotto che abbia una sua coerenza. In seguito, poi, su questo risultato, potremo avere dei giudizi differenti.

Quello che mi preoccupa della messa in discussione di questo articolo ed anche della contesa che si sta aprendo sul voto segreto, (che faremo a suo tempo), è che questa è materia riguarda il procedimento legislativo, l'articolo 70 e quindi l'articolo 10 del nostro disegno di legge. Rischiamo di arrivare a trattare quell'articolo dopo aver spacchettato una serie di temi secondo i gusti personali; e quindi, quando dovremo affrontare il tema di quali materie debbano essere bicamerali, di quali ambiti debbano prevedere una procedura rafforzata o meno, in realtà, chiuderemo il recinto e i buoi saranno già usciti dalla stalla.

Per questo, signor Presidente, le chiedo, così come ieri saggiamente abbiamo accantonato un emendamento e lo abbiamo collocato al posto proprio, di fare lo stesso oggi per quanto riguarda questa materia, indipendentemente da quelli che sono i giudizi sia sul voto segreto, sia sul merito e sul contenuto dell'emendamento. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, devo dire che il mio intervento è in linea con quanto affermato dal senatore Quagliariello.

In effetti, è la stessa situazione che si è venuta a creare ieri sera per quanto riguarda l'articolo 81. Dobbiamo ancora affrontare - di questo si occupa l'articolo 10 - quali sono le materie che eventualmente saranno paritetiche, quelle di cui si dovrà occupare la Camera e quelle di cui si dovrà occupare il Senato. Non ripeto quindi le considerazioni svolte da colui che mi ha preceduto.

Per quanto riguarda invece la richiesta fatta dal presidente Zanda, chiaramente se lei dovesse ritenere che la sua decisione non debba essere rivista, quando lo riterrà opportuno potrà far votare questo articolo sottoponendolo anche a voto segreto. Mi preme però farle presente che le argomentazioni usate dal presidente Zanda vedono chi le sta parlando molto aderente a quelle stesse considerazioni.

In effetti, stiamo parlando di competenze, quindi non siamo nel merito né dell'articolo 32, né

dell'articolo 29. Quindi, laddove lei dovesse ritenere che possa essere rivista la sua decisione sull'emendamento 1.1979, la mia richiesta è la seguente. In via prioritaria accantoniamo questo emendamento ovvero collochiamolo all'articolo 10. Altrimenti, possiamo andare avanti nei lavori e utilizzare il periodo della sospensione per convocare - se lei lo dovesse ritenere opportuno - la Giunta del Regolamento per rivedere eventualmente la sua decisione in ordine all'ammissibilità del voto segreto perché, ferma restando la sua determinazione (lo abbiamo detto già in Giunta: lei è il *dominus* di questa vicenda e si assume anche la responsabilità della decisione), laddove avesse un residuo di dubbio, la Giunta del Regolamento potrebbe aprire un dibattito ed eventualmente, insieme a lei, decidere il da farsi. *(Applausi della senatrice Chiavaroli)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, mi sarei aspettato di tutto in questo dibattito, ma non che si sarebbe strumentalizzata la salute dei cittadini per un ostruzionismo tecnico. Stiamo parlando dei LEA e della salute dei cittadini: già è una materia che il Titolo V ha delegato alle Regioni con 21 sistemi sanitari, uno diverso dall'altro, già dovremmo, con l'articolo 10, riportare la supremazia dello Stato in questa materia importante, ma poi ce lo ribattiamo tra Camera, Senato e Commissioni e non riusciamo mai a rivedere i LEA che sono bloccati da 12-13 anni.

Continuiamo a burocratizzare, mentre la sanità ha bisogno di risposte immediate e veloci. Esistono - lo abbiamo dibattuto e qualcuno lo ha sollevato - farmaci che curano l'epatite C e la guariscono, ma non siamo ancora riusciti a metterli nel prontuario, perché abbiamo *iter* farraginosi, mentre in altri Stati, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna o gli Stati Uniti sono già a disposizione dei cittadini.

Colleghi, sulla famiglia e sulla salute non si strumentalizza e non si fa ostruzionismo. Su questa materia, sui temi che riguardano la salute dei nostri cittadini abbiamo bisogno di velocità ed è per questo che - lo dirò poi, quando esamineremo l'articolo 10 - bisogna riportare la competenza sulla sanità in capo a una sola Camera e bisogna toglierla addirittura alle Regioni, perché non possiamo avere 21 sistemi sanitari diversi con una burocrazia che blocca le soluzioni che riguardano la salute dei cittadini: sulla salute dei cittadini e sulla famiglia non si gioca e non si scherza.

Quindi voterò convintamente contro questa proposta e inviterò tutti a fare altrettanto.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei osservare quanto sia opportuna la proposta avanzata dal senatore Quagliariello. Soprattutto vorrei far notare che essa fa emergere il fatto che l'emendamento Candiani non attiene alla materia della tutela dei diritti, ma all'organizzazione del Parlamento, materia per la quale, anche storicamente (poi forse ci ritorneremo), il Regolamento ha voluto mantenere il voto palese. Questo perché le due cose sono strettamente connesse: la tutela dei diritti, che qui vorrebbe essere attribuita a una competenza paritaria tra Camera e Senato, è una funzione e una competenza squisitamente politica.

Surrettiziamente, questo emendamento, legittimamente ma con la stessa filosofia dell'emendamento Azzollini votato ieri, vuole negare ciò che il Senato ha più volte affermato con le votazioni di ieri: cioè che il Senato non diventa una Camera politica o un Senato delle garanzie, ma un Senato delle autonomie, organo di raccordo con le competenze delle Regioni.

Il precedente che viene invocato (ne abbiamo parlato anche in sede di Giunta per il Regolamento) a mio avviso non è conferente, perché un conto è trasferire la competenza dallo Stato alle Regioni e, quindi, togliere la tutela di una legislazione statale unitaria che attiene all'indirizzo politico nazionale della tutela e della disciplina dei diritti (perché questo potrebbe riguardare una gamma infinita o, comunque, tutte quelle indicate dall'articolo 103 del Regolamento) e, con il trasferimento alla competenza regionale, frammentare la legislazione che tutela i diritti; altro conto è riferirsi al procedimento legislativo con cui viene esercitata la funzione di regolazione dei diritti da parte dello Stato. A mio avviso il precedente non è quindi assolutamente conferente, anche per quanto riguarda il voto segreto.

Dunque, proprio per evitare che con questo voto si interferisca su una materia che attiene a quella dell'organizzazione del Senato e della Camera e delle loro funzioni nel procedimento legislativo, pur aderendo alla proposta del senatore Quagliariello, dichiaro di essere contraria perché questo emendamento è coerente con un'altra filosofia che la maggioranza del Senato ha più volte respinto ieri.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, evidentemente stiamo assistendo al tentativo di far tornare la Presidenza, in merito a quanto disposto in esito di Giunta per il Regolamento, sui suoi passi, sulle valutazioni che sono state già fatte e sulla determinazione già assunta dalla Presidenza in merito ai criteri di ammissibilità delle richieste di voto segreto.

È il caso di ricordare all'Assemblea e ai colleghi che non hanno partecipato a quella Giunta per il Regolamento che la determinazione della Presidenza (in virtù della quale il voto segreto è ammissibile per tutti quegli emendamenti che attengono al conferimento di potestà legislative a un ramo del Parlamento) è stata frutto di una ponderata e approfondita discussione della Giunta per il Regolamento.

La *ratio*, che noi riteniamo condivisibile, sottesa a tale decisione evidentemente è la seguente. Se il quarto comma dell'articolo 113 del Regolamento indica le deliberazioni che attengono agli articoli 13 e seguenti della Carta costituzionale come deliberazioni che possono essere sottoposte al voto segreto, non vi è chi non veda che attribuire o no una facoltà legislativa in capo a un ramo del Parlamento, sul poter legiferare in relazione a quei rapporti civili, *a fortiori* porta con sé la necessità che la *ratio* sottesa al quarto comma dell'articolo 113 debba essere rispettata.

Signor Presidente, avendo lei già deliberato sul punto e stabilito le condizioni in corso di votazione, riteniamo che sarebbe inammissibile alcun accantonamento o modifica delle valutazioni fatte finora. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle sul punto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non voglio entrare nel merito della questione. Ho ascoltato gli interventi precedenti e in particolare, un'alternativa posta dal senatore Bruno: l'accantonamento di questo emendamento, condivisa anche da altri senatori, ovvero la convocazione della Giunta per il Regolamento.

In ordine a questa seconda possibilità, mi permetto di rappresentarle, signor Presidente, che io non sono sostituibile nella Giunta per il Regolamento. La pregherei, però, di non utilizzare il tempo della sospensione dei lavori dell'Assemblea perché non posso partecipare alla Giunta del Regolamento essendo impegnato in Commissione giustizia nel voto sul decreto-legge relativo alle carceri.

Conseguentemente le chiedo, nell'eventualità lei non dovesse stabilire per l'accantonamento e decidesse per la convocazione della Giunta per il Regolamento, di utilizzare un tempo diverso da quello che le era stato indicato dal senatore Bruno.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi su un tema così delicato...

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, chiedo scusa ma, pur potendo sembrare un po' saccente rispetto agli oratori che mi hanno preceduto, vorrei dire qua dentro una parola di verità, altrimenti questo diventa un sinedrio nel quale ognuno racconta la propria verità per nasconderla agli altri.

Lei ha deciso su questo emendamento, trattandosi di una materia che incide sui diritti dei cittadini, di ammettere il voto segreto, e io credo molto opportunamente. Se qualcuno ha paura di questa modalità di voto, temendo imboscate, e sciorina tutta una serie di teorie per allontanare dall'Assemblea questo tipo di prova e di determinazione, lo fa attingendo ad un modo farisaico che nasconde la vera questione: si ha paura del voto segreto. Quindi, signor Presidente, la prego di mantenere le sue determinazioni, che sono in perfetta assonanza con quanto stabilisce il Regolamento, e la prego di non tergiversare oltre, perché a me dà la sensazione di colui che si aggrappa all'Assemblea per poter

ricevere un qualche supporto rispetto ad una determinazione che ella ha già assunto.
Poiché, per quanto può sembrare poco, io condivido appieno le sue determinazioni, che sono in linea - ripeto - con lo spirito e la lettera del Regolamento, al di là di quello che i legulei hanno testé detto qua dentro, la prego di non tornare sulle sue determinazioni, perché, vede, Presidente, la verità è un po' come un coltello che non ha il manico: da qualsiasi parte lo prendiamo ci ferisce.
Quindi, la prego e la esorto ad andare avanti con il voto segreto sull'emendamento 1.1979, presentato dal senatore Candiani.
PRESIDENTE. Vorrei precisare che non tergiverso, ma semplicemente... *(Commenti del senatore D'Anna)* ...sto dando la parola a tutti coloro che la richiedono per avere un contributo da parte di tutti su un tema molto importante che merita una discussione, tanto che la do anche al senatore Bruno, che immagino voglia rispondere per fatto personale.
BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non è una questione di fatto personale. A chi afferma che il voto segreto è accettato da qualcuno e non lo è da qualcun altro per chissà quale marchingegno, collega D'Anna, voglio rispondere che noi abbiamo un Regolamento e abbiamo gli *speech* del Presidente, che credo dobbiamo rispettare tutti.
Il Presidente, nel suo *speech*, ebbe a dire che tutte le materie previste dall'articolo 10 non sono soggette a voto segreto, se non ricordo male, Presidente.
PRESIDENTE. È così.
BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Ebbene, se così è, noi le chiediamo una diversa collocazione non per il piacere di chiederglielo ma perché, come abbiamo discusso ieri, è lì che va inserito questo argomento. Quindi, non è un capriccio o la paura del voto segreto, collega D'Anna, ma il rispetto dello*speech*, di quanto dichiarato dal Presidente. Non possiamo dire una volta che va bene e l'altra, se non ci conviene, che va male. Credo che la coerenza debba essere tale che, una volta sciolto il problema se l'emendamento sia collocabile all'articolo 10, come conseguenza, atteso quello che lei ha dichiarato, non può esserci il voto segreto. *(Applausi delle senatrici Bianconi e Chiavaroli)*.
DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, intervengo solo per suggerirle di non addivenire alla decisione di convocare la Giunta per il Regolamento, per un motivo molto semplice che abbiamo già ampiamente dibattuto in Aula.
Questa è una decisione che lei ha già assunto e se lei decidesse di convocare la Giunta per il Regolamento, con i rapporti di maggioranza e di minoranza che ci sono, si verrebbero comunque a comprimere i diritti della minoranza.
Pertanto, in questa situazione è una decisione che spetta a lei e soltanto a lei. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. Grazie di riconoscermi ogni tanto qualcuna di queste facoltà.
Vorrei fare una precisazione. Si chiede alla Presidenza di svolgere un'attività che invece spetta al proponente, che è il *dominus* dell'emendamento. Qualsiasi valutazione su quanto hanno rappresentato i senatori Quagliariello, Bruno e Sacconi sull'ipotesi di rinumerare, di spostare in un altro articolo questo emendamento spetta al senatore Candiani, al quale chiediamo lumi sul tema.
CANDIANI *(LN-Aut)*. La ringrazio, signor Presidente.
Ciò su cui concordo certamente è la sottoscrizione dell'emendamento da parte del senatore Casson.
Per quanto riguarda gli altri elementi, non ho rilevato ragioni fondanti per modificare le posizioni e, soprattutto, la collocazione nell'articolo che, al contrario - lo sottolineo - apporta un tema estremamente importante al nostro dibattito, signor Presidente. Forse - me lo consenta il senatore Monti - anche più importante di quello che lui ieri sera giudicava un tema da non chiudere frettolosamente. In questo caso (vedo accanto a lui l'altro senatore a vita), guai a pensare che si chiuda frettolosamente con un'unica Camera che decide su temi che riguardano l'etica, piuttosto che la sanità o la cura dei cittadini!
Non commettiamo questo errore e portiamo questo emendamento a buon compimento. *(Applausi dal*

Gruppo LN-Aut e del senatore D'Anna).

PRESIDENTE. Sul voto segreto è stata già convocata e ha avuto luogo una seduta della Giunta per il Regolamento e la decisione è maturata dopo che nella Giunta per il Regolamento sono state espresse tutte le opinioni.

Ritengo, pertanto, che non ci siano i motivi per tornare sulle decisioni. Però è necessario, come prescrive il Regolamento, che la richiesta sia avanzata da almeno venti senatori.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è stata avanzata la richiesta dal senatore Bruno, e mi pare anche da altri (tra cui il senatore Quagliariello), di accantonare l'emendamento. Non ho inteso una risposta su tale proposta.

PRESIDENTE. L'accantonamento non è nella disponibilità, se non c'è l'accordo del proponente. In ogni caso, sono i relatori e il Governo che dovrebbero esprimersi, sempre in presenza della disponibilità del proponente.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame, anche perché originariamente era stato espresso un parere contrario dalla senatrice Finocchiaro e uno favorevole dal senatore Calderoli.

Vorrei sapere se sono confermati ai fini della votazione.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, confermo il mio parere favorevole.

Se me lo consente, colgo l'occasione per motivare la ragione per cui ritengo che il parere debba essere favorevole.

Credo che la sede propria sia l'articolo 55, laddove si parla di funzione legislativa, come è specificato già nel testo. Ricordo il precedente dell'articolo 32, secondo comma. Si trattava di una richiesta degli allora DS - non so se erano già diventati PD - inerente proprio alla medesima materia, ovvero i trattamenti sanitari obbligatori nella riforma del 2004.

Nel merito, sono sempre stato un oppositore del bicameralismo perfetto. Lo ritengo corretto rispetto alla materia costituzionale, ma altrettanto corretto e necessario quando si tratta di una materia così delicata. Non voglio, infatti, pensare che ci possa essere una maggioranza di Governo che ha il timone, la guida della Camera e possa intervenire rispetto al fatto - per esempio - che, al di sopra di una certa età, non si debba più essere assistiti dal Servizio sanitario, ovvero se il malato terminale debba essere assistito.

Credo che la cosiddetta navetta, in detto caso, non sia soltanto utile, ma anche obbligatoria per questa valutazione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Non ritengo sia questo un uso eccessivo del voto segreto, senatore Zanda. Il Presidente ne ha concessi due di voti segreti rispetto ai principi fondamentali. Quindi, mi sembra che siamo in un campo assolutamente legittimo.

Confermo, pertanto, il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Finocchiaro se vuole motivare il suo parere contrario.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, il mio parere contrario non attiene al merito dell'emendamento. Avremo modo e occasione, quando discuteremo della competenza paritaria Camera e Senato su alcune materie, di scegliere e decidere quali materie debbono appartenere ad un bicameralismo perfetto, che residua ovviamente nella riforma per le materie più importanti, e quali invece debbono essere affidate agli altri sistemi, come il richiamo semplice e il richiamo rafforzato. Ne abbiamo già parlato ieri.

Trovo che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame creerebbe un insanabile squilibrio nel disegno di legge: dove descriviamo le funzioni di Camera e Senato, introdurremmo infatti una parte -

lo ha detto benissimo il senatore Quagliarello, anticipandoci rispetto all'articolo 70 - che descrive il procedimento legislativo paritario per due questioni davvero importanti, come quelle degli articoli 29 e 32 della Costituzione.

Il mio parere contrario è, quindi, assolutamente privo di valutazione sul contenuto dell'emendamento, ma attiene alla correttezza sistematica del testo. E se questa valutazione ci assiste normalmente, o dovrebbe - ahimè - assisterci sempre quando trattiamo di legge ordinaria, tanto più essa dovrebbe assisterci quando ragioniamo di materia costituzionale, e addirittura della riscrittura della Carta costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PDe dei senatori Quagliariello e Sacconi)*.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Colleghi, ci si è lamentati del fatto che i relatori non intervengono e poi, quando intervengono, ve ne lagnate? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Bruno)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non entri nel merito.

CALDEROLI, *relatore*. Presidente, ne ho sentite tante che ogni tanto posso rispondere anch'io.

PRESIDENTE. Si figuri io quante ne ho sentite!

CALDEROLI, *relatore*. Presidente, le posso chiedere scusa io a nome di tutti...

PRESIDENTE. La ringrazio, ma non ne ho bisogno.

CALDEROLI, *relatore*. Ogni volta ho portato con me il verbale in cui all'unanimità ci dava lei la delega. La delega c'è e ce l'ha quando le cose vanno bene. Quando però...

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non inneschiamo altre provocazioni.

CALDEROLI, *relatore*. Presidente, qualcuno diceva in passato che a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si becca.

Quando qualcuno per motivi estetici e funzionali sostiene che dovremmo spostare questo emendamento da quelli inerenti all'articolo 70, vorrei ricordare che il Presidente ha concesso il voto segreto su questa materia solo agli articoli 1 e 18. Quindi, il fatto di spostarlo all'articolo 70 servirebbe solo ad impedire al Senato di poter esprimere liberamente il proprio voto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Il tema è sulle funzioni. Siccome incideva sulle funzioni, la differenza che ho specificato è tra funzioni, modalità e procedimento. Si tratta solo di una ulteriore precisione.

Invito, quindi, il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il parere del Governo, ovviamente, non attiene alle scelte del Presidente o dell'Assemblea, ma esclusivamente a quanto richiesto dall'emendamento in votazione, su cui confermiamo il parere contrario del Governo. *(Commenti. Il senatore Marton fa cenno di chiedere la parola)*.

PRESIDENTE. È stata richiesta la votazione segreta ed è appoggiata.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo la cortesia, visto il momento, di far ritirare tutte le tessere dei senatori che non sono presenti al loro posto. Glielo chiedo per cortesia e per correttezza.

PRESIDENTE. Senatore, ha prevenuto una mia precauzione che serve proprio a garantire al massimo il voto segreto. Pregherei quindi gli assistenti e i senatori Segretari di verificare se ci sono dei posti ove sono collocate delle schede senza che ad esse corrisponda la presenza del senatore. *(Viene indicata la tessera del senatore Manconi, che non è in Aula)*. Prego di prelevare la tessera di chi non c'è.

CARDINALI. È qui fuori!

PRESIDENTE. Se è qui fuori, lo facciamo entrare e riprende la sua tessera. *(Il senatore Manconi rientra in Aula e inserisce la tessera nel dispositivo di voto. Proteste dal Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Vergogna! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ci sono delle esigenze che dobbiamo considerare, però abbiamo fatto bene.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.1979, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(La senatrice Fattori rientra in Aula e inserisce la tessera nel dispositivo di voto. Commenti dal Gruppo PD)*.

Abbiamo aspettato il senatore Manconi e aspettiamo anche la senatrice Fattori.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Favorevoli	154
Contrari	147
Astenuti	2

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Di Maggio e De Pin. Vivissime congratulazioni)*.

Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,14, è ripresa alle ore 11,24).

La seduta è ripresa.

Prego i senatori di prendere posto e di rientrare in Aula. *(Brusio)*.

Scusate, la seduta è ripresa, se non ve ne foste accorti. Prego di prendere posto; stiamo per riprendere con le votazioni.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1980, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1981, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1982, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1983, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1984, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1985, presentato dai relatori e su cui il Governo ha espresso parere favorevole, trattandosi sostanzialmente di una correzione. Esso prevede infatti che al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, siano sostituite le parole «esercita la funzione» con le seguenti «esercita funzioni».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1985, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1986, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1987, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1988, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1989, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1990, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Appartengo al Gruppo di Forza Italia e ho votato contro nel voto segreto. Era un voto segreto e non importa.

PRESIDENTE. Non si può dichiarare.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Mi scusi, signor Presidente. Finita la votazione, dal banco del Governo, la senatrice Vicari ha urlato: «Complimenti a Forza Italia!». Siccome lei, signor Presidente, è garante della nostra serietà, penso che ciascuno di noi abbia il titolo per qualche fare commento sugli altri Gruppi: siamo in democrazia e tutto ciò è accettabile. Chiedo a lei se è tuttavia accettabile che un rappresentante del Governo faccia un apprezzamento denigratorio nei confronti di un Gruppo. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut, Misto-SEL e Misto-ILC)*. È solo una domanda, quella che faccio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1991 (testo 2), di cui i relatori hanno proposto una nuova formulazione, che invito ad illustrare.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Deve rispondere!

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, proponiamo al primo firmatario, il senatore Russo, e agli altri firmatari, la seguente nuova formulazione dell'emendamento: Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e ne valuta l'impatto». Il nuovo emendamento, 1.1991 (testo 3), terminerebbe a questo punto.

PRESIDENTE. La nuova formulazione prevede dunque di eliminare le parole da: «e mantiene il raccordo con le commissioni» fino alla fine dell'emendamento.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Anche se il suo tempo è limitato, ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, ruberò pochissimi minuti, per una questione di coerenza. Sono firmataria dell'emendamento in esame, che è simile nel contenuto all'emendamento 1.1915, a mia prima firma, firmato anche da altri colleghi e che è stato respinto. Dunque, per una questione di coerenza, ritiro la mia firma all'emendamento 1.1991 e mi asterrò.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Chiedo al senatore Russo se accetta la riformulazione proposta.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente mi permetta, accettando la riformulazione, anche di segnalare la soddisfazione per un emendamento che accoglie, lo riconosco, il lavoro in Commissione e le segnalazioni di tutti i Gruppi, e che è testimoniato anche dalla sottoscrizione che viene da tutta l'Aula. Quanto al merito, esso inserisce competenze importanti che sono frutto di un lavoro comune e condiviso e di questo voglio ringraziare l'Aula. *(Applausi dei senatori Manconi e Quagliariello)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, vorrei solo porre un quesito al proponente dell'emendamento, in modo da poter avere piena contezza nell'espressione del voto.

L'emendamento recita: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni

specializzate del Parlamento europeo».
Con riferimento anche a quanto discusso ieri in serata, vorrei chiedere al relatore cosa vuol dire questo relativamente alle competenze di bilancio.
CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una piccola correzione rispetto ad un'inesattezza presente nella riformulazione, che abbiamo segnalato anche la volta precedente.
Il testo riformulato recita: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo». Dopo le parole «atti normativi» occorre aggiungere le seguenti: «e delle politiche», che mancavano nel testo precedente.
PRESIDENTE. È chiaro ciò su cui votiamo.
BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, come ha già detto la senatrice Mussini, l'emendamento 1.1991 (testo 2) a prima firma del senatore Russo, al quale anch'io ho aggiunto la mia firma trovandolo di buonsenso, è stato riformulato e accolto, mentre l'emendamento 1.1915, che contiene le stesse indicazioni, viene cassato. Vorrei chiedere per quale motivo, se l'emendamento 1.1915 viene cassato, l'altro invece viene mantenuto e, senza una doverosa spiegazione, riformulato. Non è coerente tutto questo. Ritiro quindi la mia firma dall'emendamento 1.1991 (testo 3), appunto perché non è stato accolto l'emendamento 1.1915.
PRESIDENTE. Più che non essere stato accolto, su di esso era stato espresso parere contrario: sull'accoglimento o meno è l'Assemblea a decidere.
FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO, *relatrice*. In realtà, l'emendamento 1.1915, nella parte che riguarda le competenze relative all'Unione europea, riproduce in modo identico il testo che è stato approvato dalla Commissione. La parte nuova che voi inserivate è «secondo quanto previsto dal proprio regolamento», un riferimento che è inutile scrivere in Costituzione, perché è chiaro che l'agire di ciascuna Camera viene regolata dai Regolamenti, che fra l'altro come lei sa sono fonti di natura costituzionale. In ogni caso non c'era per questa parte nessuna modifica rispetto al testo approvato dalla Commissione, contrariamente all'emendamento 1.1991, a prima firma del senatore Russo, che introduce la partecipazione e la valutazione anche delle politiche dell'Unione europea. Questa è la ragione per la quale c'è stato un parere favorevole all'emendamento 1.1991 ed un parere contrario all'emendamento 1.1915. *(Commenti della senatrice Mussini)*.
È così, senatrice Mussini, mi dispiace. Le leggo il testo approvato dalla Commissione: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea». Nel vostro emendamento è scritto: «dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.
Gli emendamenti sono pertanto identici, è il riferimento al Regolamento che era, a nostro avviso, come dicono i giuristi, ultroneo.
TREMONTI *(GAL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREMONTI *(GAL)*. Signor Presidente, credo che da alcuni secoli in qua le regole giuridiche devono avere e non possono che avere un carattere effettivamente dispositivo e non velleitario, propagandistico e di enunciati generali, del tipo: «L'imperatrice avrà cura dei popoli della Carinzia».
La norma che stiamo discutendo è chiaramente velleitaria, non è affatto dispositiva e credo ci ponga in una situazione quasi di ridicolo. La nostra Costituzione prevede che l'ordinamento italiano sia soggetto ai vincoli derivanti dall'Unione Europea, dove per vincoli non si intendono solo quelli di cui all'articolo 117, primo comma, del Titolo V (e quindi non solo i grandi principi e non solo i Trattati),

ma sono fonte di vincoli anche gli atti amministrativi dell'Unione. La nostra è l'unica Costituzione che prevede una sottomissione del nostro ordinamento a vincoli derivanti da atti amministrativi, questi rinforzati dalla Costituzione.

Allora che il Senato, quale che sia, partecipi alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea è semplicemente ridicolo, perché non è nella meccanica legislativa, nello sviluppo delle forze politiche e non è neanche nel testo della nostra Costituzione.

Il Senato, se sarà competente in questa materia, lo sarà per l'attuazione di quei vincoli, spesso non fortunata per il nostro Paese, ma che sia fonte esso stesso della normativa europea è semplicemente assurdo.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Russo, condividendo lo spirito dell'emendamento 1.1191 (testo 2), anche nella sua riformulazione, di poter aggiungere la mia firma. Ritengo che sia estremamente positiva la partecipazione proposta dall'emendamento in esame, anche al fine di evitare le procedure di infrazioni che colpiscono il nostro Stato per l'appartenenza all'Europa.

PRESIDENTE. Accetta, senatore Russo?

RUSSO *(PD)*. Sì, Presidente.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, mi dispiace contraddire il collega Tremonti, ma nella meccanica europea, certamente più barocca che gotica (quindi assomiglia più a noi che al Nord Europa per certi versi), esiste una cosa che si chiama la "fase ascendente" che certamente ha i suoi limiti nel diritto europeo e tuttavia è una cosa importante, che vede coinvolti (lo ammetto, allo stato attuale, più nella forma di intenzioni che non nelle forma di realizzazione) i Parlamenti nazionali.

In questa norma si tratta di capire se il coinvolgimento nella fase ascendente riguardi solo la Camera o debba riguardare anche il Senato e quindi il sistema delle autonomie che il Senato rappresenta. E la scelta è che questa fase ascendente deve vedere il protagonismo sia della Camera sia del Senato in materia paritaria, fermi restando naturalmente tutti i problemi di sistema, che però riguardano l'Italia come riguardano la Germania al netto dei rapporti di forza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Russo di poter aggiungere la firma al suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Russo, accetta?

RUSSO *(PD)*. Accetto.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei ritornare un momento all'emendamento 1.1915, che prima è stato bocciato e che è veramente molto simile all'emendamento in esame, nei cui confronti però i relatori non hanno avuto l'accortezza di suggerire una riformulazione. Hanno avuto un occhio di riguardo per il collega dello stesso partito, il senatore Russo, a cui è stata invece proposta una riformulazione dell'emendamento per avvicinarlo ai *desiderata* di tutti.

Credo che questo vada stigmatizzato, perché la collega Mussini e la collega Bencini hanno espresso chiaramente che il testo era molto simile e se c'era una parte ultronea se ne sarebbe potuta chiedere l'eliminazione con una riformulazione per consentire l'espressione di un parere favorevole.

Dato che stiamo parlando di Costituzione e abbiamo visto gli scontri che ci sono stati (lo abbiamo visto anche molto recentemente con il voto segreto), credo sia necessaria una maggiore attenzione alle proposte corrette e condivisibili dell'opposizione, da parte di chi tiene l'Aula e da parte di chi, come i relatori, può esprimere un parere autorevole.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1991 (testo

3), presentato dal senatore Russo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.1992 a 1.2002.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, per quale motivo è precluso anche l'emendamento 1.2002, che riguarda il problema della clausola di supremazia?
È una questione completamente diversa da quella degli emendamenti precedenti, anche perché è evidente a tutti che, se il Senato che ci proponete è la rappresentanza non più della nazione ma anche degli interessi delle Regioni, è assolutamente fondamentale che questo tipo di Senato abbia un controllo di merito sulle leggi regionali che il Governo ritiene in contrasto con gli interessi nazionali e, quindi, che in qualche modo imponga la clausola di supremazia. È una questione delicata e io invito i relatori a riflettere su questo tema.
A meno che non si voglia dare neanche questa competenza e questo potere.
PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la Presidenza concorda con lei e, come solitamente si dice, ammette l'addebito e chiede clemenza.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2002, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.2003 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2004, presentato dalla senatrice Bonfrisco. *(Il relatore, senatore Calderoli, fa ripetutamente segno alla Presidenza di voler intervenire).*
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, io volevo consigliare di non votare questo emendamento, perché la sua bocciatura determina effetti preclusivi.
PRESIDENTE. La Presidenza, invece, non ritiene che esso abbia effetti preclusivi, visto che la votazione dell'emendamento 1.1926 del senatore Azzollini è stato posticipato a una successiva fase della discussione. Ritengo inoltre che il presidente Azzollini sia d'accordo che questo eventuale effetto preclusivo non possa assolutamente determinarsi.
In ogni caso, anche se la Presidenza continua a ritenere che la bocciatura dell'emendamento 1.2004 non abbia effetti preclusivi, se i relatori ritengono che questi effetti vi siano annulliamo senz'altro la precedente votazione e chiediamo al relatore Calderoli di esprimersi in merito all'emendamento 1.2004. *(Proteste dal Gruppo M5S).*
Naturalmente, alla senatrice Bonfrisco, presentatrice dell'emendamento in questione, resta la disponibilità in merito all'emendamento.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, io invito la senatrice Bonfrisco a voler seguire la medesima strada del senatore Azzollini e a riformularlo, ma di non porlo in votazione in questa fase dei lavori.
PRESIDENTE. Siccome lo spostamento di quell'emendamento avrebbe comportato nella fase di coordinamento la revisione di tutti quelli che trattano la stessa materia, se la senatrice Bonfrisco è d'accordo possiamo usare la stessa procedura rispetto all'emendamento presentato dal senatore Azzollini.
Chiedo ad entrambi se accolgono questa richiesta.
BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. La accolgo, ovviamente, Presidente; le avrei chiesto io stessa di poter seguire la medesima procedura e la ringrazio.

AZZOLLINI *(NCD)*. Presidente, non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.2004 viene trasformato in un emendamento, che verrà posticipato insieme a quello del senatore Azzollini, con una nuova numerazione.

L'emendamento 1.2005 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2006, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2007, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2008, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2009, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2010, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2011, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2012, presentato dal senatore Ferrara Mario e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2013, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «"seicentotrenta"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.2013 e gli emendamenti da 1.2014 a 1.2053.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2054, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2055, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.2055 e gli emendamenti da 1.2056 a 1.2060.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2061, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.2062, presentato

dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 1.2063, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2064, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.2065 è stato ritirato.
CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di fare mio l'emendamento 1.2065 e ne chiedo la votazione.
(I senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle fanno cenno di voler intervenire).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2065, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, ritirato dai proponenti e successivamente fatto proprio dal senatore Crimi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENCINI *(Misto-ILC)*. Gentilissimo, Presidente.
Volevo solo sottoscrivere l'emendamento 1.2065 insieme ai colleghi Mussini e Maurizio Romani.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
L'emendamento 1.5000 è stato ritirato.
Passiamo agli ordini del giorno G1.28 e G1.1897. *(Il senatore Crimi fa nuovamente cenno di voler intervenire)*.
CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2065, ma lo farò su un altro. A questo punto scelga lei quale! Stiamo procedendo così! Quando me lo dice, intervengo.
PRESIDENTE. Quando me la chiederà, avrà la parola. *(Commenti ironici dal Gruppo M5S)*.
Mi pare che ha avuto anche la possibilità di fare proprio un emendamento ritirato da altri.
CRIMI *(M5S)*. Grazie, Presidente! La possibilità! Grazie!
MORONESE *(M5S)*. Non è una concessione!
AIROLA *(M5S)*. Vostra maestà!
PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G1.28 e G1.1897.
FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.28 e parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1897.
BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è conforme a quello dei relatori, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.28, presentato dalla senatrice De Petris.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1897 non verrà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.
CRIMI *(M5S)*. Ma gli aggiuntivi?
PRESIDENTE. Gli emendamenti aggiuntivi si votano dopo.
Senatore Crimi, mi delude. Sono emendamenti con cui si intendono inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, per cui non li possiamo votare prima.

CRIMI *(M5S)*. Vede che ci vuole una pausa!
PRESIDENTE. Sì, ci vuole una pausa anche per lei.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Turano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Mucchetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4.
BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 1.0.6 non tanto con l'intendimento ostruzionistico, in quanto - come vede - il nostro Gruppo...
PRESIDENTE. Senatore Buemi, mi scusi se la interrompo, ma devo spiegare all'Aula per quale motivo lei sta intervenendo su un emendamento successivo a quello che stavamo per votare.
L'emendamento 1.0.4 che dobbiamo votare nella prima parte comporterebbe, se respinto, la preclusione dell'emendamento 1.0.6 del senatore Buemi.
Lo dico per far sì che tutti seguano con attenzione il suo intervento.
BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. La ringrazio, Presidente. È stato un mio limite non spiegarlo.
Come stavo dicendo, non esiste alcun intendimento ostruzionistico, ovviamente. Noi abbiamo ancora grandi margini di tempo per intervenire. Vorrei solo richiamare l'attenzione dei colleghi sugli obiettivi di questa riforma.
L'emendamento 1.0.6, pur non affrontando la questione dell'eleggibilità di primo e secondo grado delle due Camere - questione già affrontata in precedenza - vorrebbe chiarire un elemento di equivoco che continua a rimanere: se la riforma del nostro sistema bicamerale sia dettata da una esigenza di carattere economico, inquadrata nelle politiche di risparmio e di spesa pubblica che, nel nostro Paese, si sta affrontando. Questo mi è sembrato, infatti, l'elemento di partenza di qualche mese fa.
In sostanza, il sistema bicamerale perfetto aveva dei costi e produceva inefficienza. Allora, ragionando sul livello dei costi, il nostro emendamento propone la riduzione del numero dei deputati e dei senatori rispettivamente a 400 e a 200, affrontando ovviamente in termini seri la questione del risparmio. Non sfugge, infatti, ad alcuno che, riducendo di 100 unità i senatori e di 200 unità i deputati, il risparmio che si realizzerebbe sarebbe sicuramente più significativo rispetto a quello che si realizza mantenendo il numero dei deputati identico a quello attuale e riducendo invece di 200 unità i senatori.
Ci sarebbe una grande differenza a livello di risparmio perché, nel caso di Senato ridotto a 100 membri e rappresentato dai consigli regionali, sarebbe sicuramente significativo ma non corrispondente a quello che si realizzerebbe se si aggiungesse anche il risparmio sul versante della Camera. Ovviamente questa riduzione risolverebbe qualche altro problema che negli emendamenti successivi affrontiamo, ossia il bilanciamento dei numeri tra Camera e Senato nell'elezione degli organi costituzionali, quali Presidenza della Repubblica, Consiglio superiore della magistratura e Corte costituzionale.

Questo emendamento vuol proporre all'Assemblea questa riflessione. Ovviamente è un contributo che diamo; sappiamo che la nostra consistenza non incide sicuramente nel rapporto di forze di questa Camera, però vorremmo che una volta ogni tanto gli elementi di merito superassero quelli di quantità.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. L'emendamento 1.0.4 preclude l'emendamento 1.0.6?

PRESIDENTE. Sì, perché per l'emendamento 1.0.4 è prevista la votazione della prima parte, fino alle parole: «è di».

CRIMI *(M5S)*. Allora ritiro l'emendamento 1.0.4, per consentire di porre in votazione l'emendamento 1.0.6 del senatore Buemi, che mi sembra affronti la questione mettendo in evidenza un principio, quello del bilanciamento, ribadendo con chiarezza che il rapporto tra il numero dei deputati e quello dei senatori è il doppio, ed è quindi volto a garantire quel bilanciamento. Questo sarebbe un principio costituzionale che potrebbe anche evitare future deformazioni di altro tipo, sancendo una volta per tutte il principio della proporzionalità tra le due Camere per poter assicurare, nell'esercizio del voto sugli organi di garanzia, un equilibrio tra i due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, le vorrei segnalare che ritirando l'emendamento 1.0.4 non raggiunge l'effetto da lei voluto; nel senso che dovrebbe chiedere il ritiro anche dell'emendamento 1.0.5. Inoltre, vorrei sapere se gli altri cofirmatari accettano il suo ritiro.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, aspettavo che lei passasse alla votazione dell'emendamento 1.0.5 per dirle che lo avrei ritirato. È una questione di tempistica.

Ritiriamo entrambi gli emendamenti e li trasformiamo in ordini del giorno che farò pervenire alla Presidenza in tempi brevissimi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo perché, essendo stata presa la decisione, assolutamente incoerente, di ritenere ostruzionistici gli emendamenti che offrono una diversa proposta in termini di numero dei componenti delle Assemblee e quindi delle due Camere, vorrei sottolineare che viene squadernata l'assoluta incoerenza di questo concetto. Infatti, è del tutto evidente che rispetto a una proposta che presenta un bilanciamento delle due Camere, non è ininfluente e assolutamente indifferente poter offrire un ventaglio di ipotesi che si tengano armonicamente e coerentemente insieme. Pertanto, cosa diversa è proporre insieme 500 componenti per la Camera e 250 per il Senato o diverse proporzioni o anche numeri. Dato che, in base al principio che è passato in questa nostra discussione e che non condividiamo, successivamente ci sono emendamenti in questo senso da noi presentati che probabilmente non verranno posti in votazione, sosteniamo l'emendamento 1.0.6 sul quale voteremo a favore.

Segnaliamo tuttavia di nuovo un criterio di incoerenza che ci sta guidando nei lavori, per cui si spaccia per ostruzionismo quella che invece è una necessità che ci eviterebbe decisioni assolutamente incoerenti, perché tutti si è per così dire costretti a dover convergere anche su modalità non corrispondenti alla proposta che si vuole fare.

PRESIDENTE. Devo quindi presumere che tutti gli altri firmatari degli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 a prima firma del senatore Crimi evidentemente sono d'accordo con il ritiro. Gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 sono quindi ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.6, presentato dai senatori Buemi e Longo, fino alle parole «Il numero dei deputati è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.6 e l'emendamento 1.0.7.

Gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.9 sono stati ritirati.

Gli emendamenti da 1.0.10 a 1.0.20, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.15, sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.0.6.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.0.15.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo fare un appunto: volevo capire se il primo firmatario è o no il *dominus* dell'emendamento, come lei ha sempre sostenuto, visto che solo nel caso specifico ha richiesto il parere dei cofirmatari. Per cui quando il primo firmatario ritira, dovrebbe essere il *dominus* , così mi è stato insegnato dai Regolamenti, ma sappiamo che sono ballerini.

La richiamo però ad un'altra questione.

PRESIDENTE. Forse lei non ha notato che gli altri emendamenti hanno un solo proponente.

CRIMI *(M5S)*. No, Presidente. Possiamo anche andare a vedere, ma lasciamo perdere il caso specifico. Signor Presidente, le faccio un appello a sollecitare la presidente Boldrini a convocare al più presto il Parlamento in seduta comune per eleggere i giudici della Corte costituzionale e i membri laici del Consiglio superiore della magistratura. Il mio intervento non è ostruzionistico.

PRESIDENTE. È assolutamente fuori dal contesto dell'ordine del giorno.

CRIMI *(M5S)*. È un richiamo all'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori non consente la richiesta della seduta comune. Abbiamo colto il suo richiamo e raggiungerà il destinatario.

CRIMI *(M5S)*. Visto che teniamo bloccati due organi importanti di garanzia, almeno votiamo quelli.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.15, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.21, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.22 (testo 3).

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento presenta un tema che è già stato più volte sfiorato durante la discussione e anche messo a fuoco da altri interventi precedenti.

Si prevede, infatti, un numero di 500 per i deputati della Camera, dando garanzie di rappresentanza alle minoranze linguistiche. La proposta di emendamento prevede che «la legge costituzionale stabilisce all'interno dei cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero». Credo non occorrano altre parole per descrivere quanto è contenuto in questa proposta.

Presidente, richiamo la sua attenzione.

Come è facoltà del proponente, chiedo che l'emendamento sia posto in votazione per parti separate e do di seguito conto di tale proposta. Leggo la proposta di votazione per parti separate. Quanto alla prima votazione: «Dopo l'articolo inserire il seguente: Articolo 1-*bis* (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione). All'articolo 56 della Costituzione, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «la legge costituzionale stabilisce all'interno del cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche». Quanto alla seconda votazione: «Fermi restando i 12 deputati eletti nella circoscrizione Estero».

PRESIDENTE. Il senatore Candiani ha letto il testo 3 dell'emendamento, che è contenuto nell'annesso, per chi volesse seguire.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Prima si vota e poi di discute!
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Proteste del senatore Ferrara)*.
GHEDINI Rita *(PD)*. Avrò diritto di parlare o no?
PRESIDENTE. Colleghi, si erano iscritti a parlare i senatori Ghedini, Casini, Quagliariello e Luigi Marino. Sulla richiesta di votazione per parti separate...
GHEDINI Rita *(PD)*. Non ho sentito la formulazione della proposta di votazione per parti separate. Chiedo che sia ripetuta.
PRESIDENTE. La ripeto io, seguendo il testo nell'emendamento contenuto nell'annesso a pagina quattro.
Quanto alla prima votazione: «All'articolo 56 della Costituzione, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «la legge costituzionale stabilisce all'interno dei cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».
Quanto alla seconda votazione: «Fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero».
Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.0.22 (testo 3), avanzata dal senatore Candiani.
Non è approvata.
GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
La richiesta non è approvata, così come si era potuto valutare visivamente.
GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, noi avevamo già stabilito in precedenti sedute e in precedenti votazioni, attenendoci alla sua dichiarazione sulla consistenza e sulle ragioni dei voti segreti, che sarebbe stato garantito il voto segreto in maniera stretta sulle materie per cui la Costituzione lo prevede.
Pertanto noi le chiediamo una diversa votazione per parti separate, in modo che sia chiaro che la parte a voto segreto sia strettamente legata alla tutela della rappresentanza o alla definizione del numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche. Quindi chiediamo che si possa così dividere la votazione dell'emendamento: una prima votazione dall'inizio dell'emendamento fino alle parole «a suffragio universale e diretto» e una seconda votazione - su cui credo che ella ammetterà il voto segreto - sulle parole «il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche». Faccio presente infine - e le chiedo se lei ritenga di porle in votazione - che le parole «fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero» ci appaiono prive di portata modificativa, essendo ciò già previsto nel testo vigente e nel testo votato dalla Commissione.
Da ultimo, noi abbiamo respinto la proposta inerente la parte relativa all'elezione a suffragio universale e diretto, nella giornata di ieri, con decine e decine di votazioni, avendola già respinta una prima volta nella giornata di martedì, con la reiezione, a voto segreto, del testo dell'emendamento 1.88. Quindi credo che, se dobbiamo attenerci alla sostanza, al voto sostanziale degli emendamenti, riproporre nuovamente una votazione su questo tema sia fuori luogo. *(Applausi del senatore Tonini)*.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Per correttezza, senatore Candiani, sulla richiesta di voto per parti separate devo chiedere - come ho fatto prima - la votazione dell'Aula. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.
GIARRUSSO *(M5S)*. Non si può!
CRIMI *(M5S)*. L'Aula ha votato «no»!
PRESIDENTE. Prego, senatore Candiani. Do la parola al proponente dell'emendamento, ma non ammetto altre discussioni.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, credo che possa giovare a tutti rileggere lo stenografico della

seduta del 29 luglio, cioè dell'altro giorno, in cui io stesso chiesi una votazione per parti separate che fu da lei ammessa, posta in votazione e respinta. A seguito di tale richiesta ci fu poi un intervento del senatore Ciampolillo, che le chiese una votazione per parti separate. Ella, signor Presidente, non l'ammise, chiudendo la discussione, in quanto già votata. Questo è accaduto due giorni fa. Credo che, per ovvie ragioni di simmetria, non si possa trovare un comportamento differente. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per aver citato il precedente, senatore Candiani. Tuttavia il senatore Ciampolillo non ha proposto in quella sede una diversa... *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Questo è il mio ricordo: era una richiesta generica, che non è... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritengo che ella stia cercando un equilibrio. È naturale che quello che è in discussione è molto più di quello che può apparire leggendo le parole. Stiamo parlando della libertà fondamentale, per un senatore, di potersi esprimere senza subire compressioni politiche. Questo è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che il nostro Regolamento tutela in maniera precisa. Abbiamo già assistito, anche questa mattina, a dei tentativi di forzature nei riguardi della sua persona e della stessa Aula del Senato.

PRESIDENTE. Guardi che tentativi di forzatura sulla mia persona non ne ho percepiti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Credo che lei non avrà esitazioni a scegliere nella maniera più rispettosa per il voto democratico dell'Assemblea, che, lo ricordo, si esprime applicando il voto segreto, senza subire alcuna compressione. Il tentativo, al contrario, di non ammettere, o comunque di rendere inefficace questa proposta di votazioni segrete, contrasta anche con quanto prevede il nostro Regolamento in merito al significato che deve avere poi lo stesso articolo, nel momento in cui viene eventualmente separato. Infatti il quarto comma dell'articolo 113 del Regolamento prevede che cosa può essere ammesso a scrutinio segreto, ma questo tema è già stato superato. Dobbiamo poi fare riferimento all'articolo 102 del Regolamento, in cui si definisce come si possono eventualmente divisi gli emendamenti. «È ammessa la votazione per parti separate», ma ciascuna parte che viene mantenuta deve avere un significato. Ciò che abbiamo proposto prima aveva un significato, che l'Assemblea ha respinto. Dunque l'Assemblea si è espressa su questo, ritenendo che l'emendamento dovesse essere posto in votazione nella sua interezza. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-ILC* e *Misto-MovX)*.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. È la proponente.

GHEDINI Rita *(PD)*. Ribadisco le ragioni della richiesta. Le abbiamo chiesto, signor Presidente, di attenersi al criterio che ha già utilizzato, ad esempio - e lo ripeto - nella votazione per parti separate e nell'attribuzione del voto segreto sull'emendamento 1.88, nel corso del quale la votazione per parti separate è stata tesa a tutelare il voto segreto, che certo è ammesso dal Regolamento e previsto dalla Costituzione, ma solo sulle materie per cui la Costituzione lo disciplina strettamente, e non può essere utilizzato forzosamente per sottoporre al voto segreto materie non previste e non tutelate in Costituzione, su cui l'Assemblea e i senatori, ancor più liberamente, a voto palese, hanno il diritto e il dovere di esprimersi. *(Applausi dal Gruppo PD e NCD)*.

Non capisco perché dovremmo votare a voto segreto la composizione numerica delle Camere. Quale diritto andiamo a ledere? Quale tutela andiamo a richiedere? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Le chiedo quindi di applicare il Regolamento e la Costituzione in maniera coerente e precisa *(Applausi della senatrice Pignedoli)*e quindi di ammettere la richiesta che ho formulato poco fa, precisando, per favore, quale è la parte di questo emendamento su cui lei ritiene di dover garantire la tutela del voto segreto. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bianconi e Chiavaroli)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Palma)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. È evidente a tutti che, proprio per rispettare il Regolamento e la Costituzione, senatrice Ghedini, non si può tentare di fare ciò che è stato fatto a proposito dell'emendamento 1.88. Per spezzettarlo, avete infatti portato in votazione un gerundio, cioè una frase che non aveva nessun senso dal punto di vista dell'italiano. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-*

Aut, Misto-ILC e *Misto-MovX)*. Se non vuole rispettare il Regolamento e la Costituzione, almeno rispetti la lingua italiana, per favore! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut, Misto-ILC* e *Misto-MovX)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei... *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

MORONESE *(M5S)*. Basta!

LUCIDI *(M5S)*. Rispettiamo l'ordine!

PRESIDENTE. Siccome è stato fatto un appunto su una precedente richiesta, ha facoltà di parlare il Capogruppo, senatore Zanda. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Giarrusso)*. Vi prego di fare silenzio. È inutile continuare con tutta questa gazzarra, su questo tema parlerà chiunque ne farà richiesta.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, le chiedo qual è la regola che presiede a questo dibattito. Le ho chiesto la parola prima, quando si votava sulla precedente richiesta di separazione degli argomenti e lei non me l'ha data, ritengo perché dovesse fare in questo modo e non me la dovesse dare, perché in questi casi la parola non viene concessa. Adesso lei sta nuovamente aprendo un dibattito in un caso in cui il dibattito non può essere aperto. Lei deve far votare, noi abbiamo il diritto a votare su questa separazione di un emendamento, così come abbiamo il diritto di votare con voto palese quello che la Costituzione chiede che si voti a voto palese! *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Questo chiediamo e nulla di più e dobbiamo poter votare per farlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BIANCONI *(NCD)*. Bravo!

PRESIDENTE. Seguo l'ordine d'iscrizione nel dare la parola, perché su questo tema, visto che devo decidere e ho già deciso, seppure senza che fosse stato posto il tema della separazione, se era diverso oppure no, quindi la mia decisione precedente (ho controllato il verbale)... *(La senatrice Fucksia sale al banco della Presidenza)*. Per favore, un po' di silenzio. Senatrice Fucksia, raggiunga il suo posto e stia al suo posto.

Se posso riprendere quello che stavo dicendo, siccome il senatore Ciampolillo ha fatto una richiesta generica che, in quanto tale, è stata rigettata... (*Commenti dal Gruppo M5S*) ...ho il resoconto in mano ed ho controllato, su questa nuova richiesta di votare per parti separate ritengo di poter sentire chi ne fa richiesta, perché appunto il tema è delicato e siccome dovrò prendere una decisione, chiedo a coloro che si sono iscritti a parlare di illustrare le proprie posizioni.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea una considerazione. Lei è nelle condizioni, in questo momento, di sottoporre un passaggio procedurale ad un voto mediante il quale la maggioranza, esprimendosi sulla richiesta di votazione per parti separate, potrebbe determinare l'esito di ciò che è oggetto dell'emendamento.

A fronte di questa opzione, lei è nelle stesse condizioni di Salomone, vale a dire sa di essere colui che è nelle facoltà, e anche imprescindibilmente nel dovere, di decidere sul voto segreto.

Confido quindi che non voglia sottoporre un principio all'aspetto condizionante del voto della maggioranza.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo scusa a tutti, ma vorrei intervenire con una piccola premessa, se volete, di natura personale. Ho avuto la fortuna di svolgere il mio servizio al Paese per circa 25 anni come magistrato e da quattro legislature credo di servire il mio Paese come parlamentare della Repubblica. Ho sempre immaginato che la nostra fosse una grande Costituzione, una Costituzione ancora moderna, una Costituzione ancora all'avanguardia e ho sempre immaginato che l'approccio modificativo rispetto alla nostra Costituzione dovesse essere serio e completamente sganciato dagli interessi e dalle convenienze del momento.

Quella Costituzione - lo avete ricordato in tanti - è stato il frutto di un accordo di parti contrapposte che, nel cercare dei momenti di mediazione, hanno guardato al futuro e al domani di questo Paese.

Mi trovo da qualche giorno in quest'Aula ad ascoltare dei discorsi, di cui evidentemente comprendo le ragioni e le motivazioni, tutti basati su cavilli burocratici e regolamentari, così come sulla legittimità o meno di votazioni per parti separate, cioè un qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'intento di chi vuole seriamente modificare la nostra Costituzione. E dietro l'usbergo dell'ammissibilità del voto separato sulle minoranze linguistiche si cerca un obiettivo diverso da quello della modifica della Costituzione.

Allora vorrei dire una cosa, signori senatori: davvero ritenete che possa essere ammissibile un emendamento privo della norma imperativa secondo cui la Camera dei deputati è composta da 500 persone, così come sancisce oggi la nostra Costituzione e - così come vedremo - è sancito nel testo della Commissione all'articolo che riguarda il Senato? Il numero dei deputati, nella sua indicazione precisa, scompare in Costituzione e diventa un inciso all'interno di un'altra norma costruita per l'appunto in tal senso sì da consentire, attraverso la rappresentanza delle minoranze linguistiche, il voto segreto.

Davvero pensiamo di poter modificare la nostra Costituzione, anche sotto il profilo lessicale e grammaticale, piegando lo scritto costituzionale al raggiungimento di altro obiettivo, il tutto trincerandoci, forse per scarso affidamento nelle nostre persone, dietro un voto segreto? Un voto segreto che ha un senso - ahimè, in questa legislatura ce lo siamo dimenticati almeno in una occasione - per garantire alla coscienza dei singoli di muoversi liberamente al di fuori delle pressioni del potente di turno o di un'opinione pubblica analogamente potente. Ma è un voto segreto che mi dovete spiegare. Che ragione può avere nell'affermare che i deputati devono essere 500? Quale libertà deve essere garantita al singolo senatore nel dire 500, invece che 400, invece che 600? E, analogamente, quale libertà deve essere assicurata al senatore o al deputato nel garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche? Siete davvero convinti che il mero riferimento alle minoranze linguistiche, non nel senso di toccare la sostanza dei loro diritti e della loro tutele, anzi nell'affermarlo in Costituzione, tutelando la rappresentanza delle minoranze linguistiche, sia un qualcosa che, all'interno di un emendamento così costruito, possa garantire il voto segreto?

Con ciò voglio dire che - dopodiché, signor Presidente, si faccia tutto quello che si deve fare - tutto quello che è consentito - ahimé per una prassi spesso non nobile - all'interno di una legge ordinaria, l'utilizzo strumentale di determinati meccanismi, che pure nei Regolamenti vi sono, deve retrocedere in una legge costituzionale! Ma che senso ha scrivere «all'interno dei 500 deputati», quando nella nostra Costituzione, così come nelle Costituzioni di tutto il mondo, un comma è dedicato all'indicazione del numero dei deputati?

Io prego i signori senatori (giusto per ricordare che chi un domani leggerà i resoconti di queste sedute, riderà di quanto stiamo facendo), di non piegare la scrittura della nostra Costituzione ad interessi di parte e al raggiungimento di un obiettivo strumentale quale far cadere la riforma; perché non vogliamo questa riforma e ne vogliamo un'altra. Se questo è il nostro e il vostro obiettivo, allora scontriamoci a viso aperto! Ognuno di noi abbia il coraggio di votare in maniera palese il desiderio di abbattere una riforma.

Voglio dire solo questo, concludendo: chi ha necessità del voto segreto per trovare il coraggio, il coraggio non ce l'ha. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD).*

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, è chiaro, ma questo fa parte della nostra vita parlamentare di sempre, che delle varie questioni ai fini dell'ammissibilità ad una tipologia di voto o ad un altro si faccia in molti casi degli usi strumentali.

Non biasimo il senatore Candiani, perché ha fatto il suo lavoro, ma la richiesta della senatrice Ghedini è ineccepibile, anche perché io vorrei ricordare che sul tema del numero dei parlamentari appartenenti alla Camera dei deputati noi abbiamo già votato diversi emendamenti e diversi altri da lei sono stati

giustamente cangurati, sulla base del principio che si era già votato sul tema del numero dei parlamentari.

Noi adesso, utilizzando l'*escamotage* della citazione delle minoranze linguistiche, torniamo a votare su un principio su cui l'Aula si è già espressa, intaccando una delle questioni basilari che regolano e presidiano la vita di un Parlamento: non si vota mai sullo stesso argomento per più di una volta! Avere infatti già votato, come noi abbiamo fatto, su questo tema preclude inevitabilmente un voto successivo.

Ora, probabilmente, in punta di diritto lei ha forse ragione ad avere annunciato questa mattina il voto segreto su questo emendamento. Io non contesto quella decisione, ma oggi sono intervenuti dei fatti nuovi. Il fatto nuovo è che il Senato si è già espresso in ordine al numero dei deputati appartenenti all'altro ramo del Parlamento.

Ciò rende non solo plausibile, ma inevitabile da accettare e da sottoporre al voto del Senato, la richiesta della senatrice Ghedini, perché tale richiesta tiene fermo lo spirito in base al quale lei ha concesso lo scrutinio segreto, cioè lo spirito della tutela delle minoranze linguistiche evocate nell'emendamento 1.0.22 (testo 3). Allo stesso tempo, la richiesta della senatrice Ghedini mette a riparo da un tema da cui noi dobbiamo rifuggire, per la semplice ragione che su di esso ci siamo già espressi questa mattina e altri emendamenti sono stati fatti decadere, da lei e non da noi. Per cui il principio è lo stesso.

Io credo, anche in qualità di ex Presidente della Camera, che non ci sia una via alternativa se non quella di sottoporre l'emendamento al voto dell'Aula per parti separate. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, penso sia in gioco un principio fondamentale.

Ho vissuto un tempo nel quale il voto segreto era la regola; un tempo che non possiamo ricordare con piacere perché, grazie al voto segreto, si è prodotta larga parte di quel debito pubblico, il cui fardello pesa sulla politica pubblica del nostro Paese.

Siamo passati, attraverso le riforme dei Regolamenti di Camera e Senato, ad una dimensione eccezionale del voto segreto, ad una dimensione che si riconduce alla Carta costituzionale, e, in essa, ai temi ritenuti più sensibili. Ciò che ora dobbiamo decidere è se questa limitata dimensione del voto segreto si riconduca soltanto a questi temi, se sostanzialisticamente i Regolamenti debbano essere letti in questo senso, o se invece possa prevalere un formalismo parlamentare che consenta implicitamente, incidentalmente, di far decidere all'Assemblea con voto segreto materie che meritano al contrario la più esplicita evidenza del voto dei parlamentari. È questo principio, questa scelta, quale ieri ci consigliava il collega Ichino, tra una lettura formale ed una lettura sostanziale dei Regolamenti, che dobbiamo compiere. Il formalismo è il peggior nemico della nostra democrazia.

Se vogliamo ritrovare la centralità della persona, se vogliamo ricondurre ogni azione pubblica alla dimensione sostanziale e liberarci dalle trappole del formalismo, dobbiamo compiere scelte, anche in questa sede, che rimettano al voto segreto ciò che è del voto segreto e al voto palese ciò che è del voto palese, al di là della coerenza della lingua italiana, perché esiste il coordinamento per risolvere profili formali di questo tipo.

Mi appello a lei, Presidente, per questa scelta in favore del sostanzialismo contro ogni formalismo che uccide la democrazia. Mi auguro che lei compia questa scelta in termini corretti e che ci si possa sentire tutti parte di questa Assemblea, come invece, altrimenti, non accadrebbe. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei ricordare che il nostro Regolamento non solo non prevede che si voti a scrutinio segreto in materia di organi costituzionali, ma impone che non lo si faccia.

Se andiamo alla storia delle modifiche del nostro Regolamento, in questo sta la differenza tra il nostro Regolamento e quello della Camera.

Quando nel 1988, come ricordava il senatore Sacconi, si modificò, dopo una lunga discussione, la disciplina del voto segreto, il presidente Spadolini, con il famoso lodo Spadolini, pretese che ci fosse il voto palese in materia di organi costituzionali per evitare che i senatori, dietro il voto segreto, impedissero la riforma del bicameralismo di cui si discuteva già allora, e che trovava nei senatori la più forte resistenza. Quindi, pretese che la disciplina al Senato non prevedesse, come nel Regolamento della Camera, l'estensione del voto segreto alla materia degli organi costituzionali. Allora, Presidente, credo che non possiamo accettare di ritornare indietro di trent'anni e di consentire che il Senato e i senatori si nascondano dietro il voto segreto per impedire la riforma costituzionale.

Si discuta, chi non è d'accordo lo faccia a voto palese, ma mantenere il voto segreto su questa materia è non tutelare la dignità di questa Assemblea e dei senatori. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD. Commenti del senatore Airola)*.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei che mi ascoltasse, per favore.

PRESIDENTE. Le risulta che di solito non ascolto?

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Le chiedo cortesemente di ascoltarmi perché poi ci sono senatori che...

PRESIDENTE. Ma le risulta che di solito non ascolto?

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Mi scusi. Assolutamente no.

Non sono un costituzionalista, sono un operaio che ha avuto la fortuna di vivere - grazie a tanti operai che ci hanno creduto - la bella esperienza e di essere qui. Quindi, cerco di portare in quest'Aula anche la loro voce.

Penso che la Costituzione sia di 60 milioni di italiani tra i quali, signor Presidente, ci sono tantissimi operai, casalinghe, persone normali, come sono solito dire.

Qui, ogni volta che c'è un problema - io la vedo così e mi scusi se sarò un pochino crudo - ci sono dei professoroni che tentano di dire la loro. Voglio ricordare a questi professori che, purtroppo per gli italiani e per quest'Aula, loro non sono né Aldo Moro, né Di Vittorio, né De Gasperi *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Purtroppo, sono da trent'anni qui - lo dico con dispiacere - e non solo non si ritengono responsabili della crisi che sta attraversando l'Italia, ma la scaricano sempre su altri. Su questa mia riflessione penso che dovrebbero tutti fare un esame di coscienza: credo ce ne sia molto bisogno.

Signor Presidente, le chiedo cortesemente, veramente con pieno rispetto - glielo assicuro - di non ridurre questa discussione a quello a cui stiamo assistendo, con parole generiche e quanto altro.

PRESIDENTE. La sua richiesta, per favore.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. La richiesta è di adottare lo stesso metro di misura perché la Costituzione è di tutti. Qui nessuno vuole bloccare le riforme. Si vuole mettere freno a questa riforma che nulla ha che fare con il rispetto della democrazia, perché così si riducono sempre di più gli spazi di democrazia.

Le chiedo dunque di adottare - sono sicuro che ne è capace - lo stesso metodo adottato due giorni fa e quindi di dare la possibilità a tutti di esprimersi con condizioni eque e giuste per tutti. In questo momento non mi sembra sia così. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Petraglia)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, quando si affaccia alle porte il voto segreto i calibri da novanta intervengono. Scusatemi se tra tante vette eccelse interviene anche una piccola collinetta.

Qui si sta veramente giocando a capovolgere lo stato delle cose e poiché anche Ponzio Pilato la verità l'aveva di fronte ma non la volle riconoscere, credo che voi stiate facendo lo stesso tentativo di mistificare dei fatti che sono elementari.

Il primo fatto è che la libertà di espressione di un cittadino, di un parlamentare è più garantita dal voto segreto che non dal voto palese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Altrimenti, inserite in Costituzione il fatto che non si voti più in cabina: passiamo davanti al seggio, ci esprimiamo liberamente e ce ne torniamo a casa.

La seconda questione è eminentemente politica e i risultati li abbiamo avuti non più tardi di 15 minuti fa. Ovverosia, in quest'Aula che - me compreso - è un'Aula di nominati nella quale si discute un disegno di legge che farà dei nominati dei nominati, cioè dei nominati al quadrato, la paura dominante è di non essere ricandidati. Pertanto c'è una discrasia tra i comportamenti occulti e quelli palesi che nasce in ciascuno di noi (mi ci metto anch'io, anche se sono ben oltre il limite della cautela) da questo inconfessato ricatto, da questa inconfessata paura del capobastone, del capopartito, che segna all'indice il comportamento dissimile del parlamentare. Allora, il fatto di volere - come dice il senatore Mauro - con l'artifizio del voto separato, cambiare nella sostanza l'emendamento proposto dal senatore Candiani non solo è una falsificazione, ma è anche un espediente di bassa lega.

Qual è il problema? O si vota in modo palese o si vota in modo occulto: ci vuole lo stesso coraggio.

Non sono dell'opinione del senatore Palma, che mi piace di più quando fa il piromane piuttosto che il pompiere durante i suoi interventi. Il problema è, che trattandosi di una materia che incide - così come anche l'altro emendamento del senatore Candiani - sui diritti civili delle minoranze etniche, la delicatezza dell'argomento richiederebbe - come pare il Presidente del Senato abbia già assentito prima - il voto segreto. Che la peculiarità e il pregio del voto possano cambiare con la modalità con la quale il voto si esprime, credo sia una enormità.

Non voglio fare l'ennesima citazione, ma ho letto da qualche parte che la democrazia è quella cosa che consente ai pidocchi di divorare il leone. Quindi, nella segretezza del voto, credo che i singoli senatori possano, con serenità d'animo e senza alcun pregiudizio e pressione psicologica, esprimere liberamente il loro voto.

Quindi, esorto il presidente Grasso a mantenere il voto con scrutinio segreto, convinto come sono che il Governo andrà nuovamente sotto con i numeri anche in questa fattispecie.

Concludo dicendo che qualcuno si preoccupa che la riduzione dei parlamentari da 625 a 500 possa creare complicazioni. Come ho già detto agli amici del Partito Democratico, la complicazione la crea a voi che già trovate, con questa legge, un numero di parlamentari assegnato per maggioranza inferiore al numero di deputati che in questo momento avete alla Camera dei deputati.

Quindi, fateci la cortesia!

Noi abbiamo ormai buttato il cuore oltre l'ostacolo. Non ci candiderà nessuno. Ma non è meglio un giorno da leone che cento da pecora? *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Cardiello)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, svolgerò due brevi considerazioni.

Innanzitutto, le rivolgo la preghiera di mantenere lo stesso criterio in merito alle successive eventuali richieste di spacchettamento di emendamenti, la stessa linea seguita la volta scorsa con il senatore Ciampolillo.

In secondo luogo, svolgo una considerazione sulla scorta di quanto ha affermato il senatore Sacconi. Qui non si tratta di assumere atteggiamenti formalistici. Si tratta semplicemente di rispettare le regole, regole che a volte tornano comode, a volte tornano scomode, ma che sempre quelle devono essere. Se il Regolamento stabilisce che sul tema delle minoranze linguistiche si può votare con scrutinio segreto e - dico questo incidentalmente - liberi da vincoli di disciplina di partito ben venga allora decidere liberamente secondo le proprie convinzioni sulla Costituzione della Repubblica italiana.

E ben venga soprattutto, anche da parte di coloro che non sono d'accordo, che si rispetti questo Regolamento, che si rispettino le regole che consentono a quest'Assemblea di continuare ad andare avanti, anche quando la maggioranza - affidandosi a quelle stesse regole rispetto alle quali adesso chiede elasticità - forza e conculca le legittime richieste dell'opposizione.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, capiamo che è un momento abbastanza delicato e vorrei dare il mio contributo affinché lei prenda una decisione corretta, ma soprattutto coerente con quanto avvenuto nei giorni scorsi. Come potrei non essere d'accordo con il senatore Zanda nel momento in cui

chiede e dice che abbiamo il diritto di votare? Questo diritto ovviamente non sarà negato. Come potrei non essere d'accordo con la senatrice Ghedini, quando chiede di procedere per analogia a quanto avvenuto già nei giorni scorsi? Le suggerirei però una variante, le darei l'*input* di andare per analogia con i casi esattamente analoghi a quello che stiamo ora affrontando.

Ricordo che nei giorni scorsi ci sono stati ben quattro precedenti con alcuni senatori del mio Gruppo, i senatori Cotti, Marton e il già citato senatore Ciampolillo *(Sul banco della Presidenza il senatore Latorre si avvicina al presidente Grasso per parlargli. Proteste dal Gruppo M5S)*. Chiedo cortesemente al collega di lasciare il Presidente Grasso...

Signor Presidente, è un contributo minimo alla sua decisione, ma gradirei che non fosse disturbato dal collega del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Naturalmente l'argomento era diverso.

PETROCELLI *(M5S)*. Appunto, a maggior ragione.

Le stavo ricordando che, a mio modo di vedere, le analogie andrebbero fatte con i casi esattamente analoghi. I casi concreti che stavo richiamando riguardano anche il mio Gruppo. I senatori Cotti, Marton, Ciampolillo (già citato) e da ultimo - caso molto preciso - il senatore Puglia hanno avuto un trattamento molto particolare, diverso da quello riservato alla senatrice Ghedini. Non vorrei che i senatori del Movimento 5 Stelle avessero un trattamento diverso da quello che potrebbe essere riservato alla richiesta alla senatrice Ghedini.

Lei ricordava poco fa, riguardo al caso del senatore Ciampolillo, che non si trattava di una richiesta articolata. In realtà, non fece continuare il senatore Ciampolillo, bloccandolo mentre articolava la sua richiesta di una nuova votazione per parti separate dicendo le testuali parole: «è già stata richiesta e votata». Quindi la bloccò.

Nella 295a seduta quella del 30 luglio, vi è un caso molto più specifico che le vorrei sottoporre. Il senatore Puglia le ha chiesto: «Signor Presidente, vorrei proporre, sempre sull'emendamento 1.1492, una diversa suddivisione della proposta ai fini della votazione per parti separate». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il senatore stava facendo una proposta e lei, signor Presidente, lo ha interrotto dicendo esattamente: «La richiesta di votazione per parti separate è già stata respinta, senatore Puglia». Il senatore Puglia ribadiva: «Quindi non è possibile?». Lei ha concluso troncando il discorso con un no. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Presidente non vorrei che si riservasse un trattamento diseguale al senatore Puglia.

PRESIDENTE. Al termine del dibattito le risponderò su questo punto.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che dovremmo squarciare, tenendo conto del dibattito che c'è stato in queste ore, il velo d'ipocrisia che, di fatto, sta avvolgendo questo dibattito. Dico questo perché c'è un problema di fondo, al di là dell'artificio bizantino della disputa sui Regolamenti o di tutto questo.

Il combinato disposto tra il voto che c'è stato precedentemente e il fatto che ora su questo emendamento non si voti - lo dico da uomo della comunicazione - rischia di gettare un'ombra sul tipo di lavori che stiamo svolgendo. Rischiamo di dare l'idea che lo spirito costituente che dovrebbe aleggiare su questa sala, in realtà, sia sottoposto a pressioni.

Credo che proprio la maggioranza e il Governo dovrebbero essere i primi ad accettare l'idea del voto segreto per un motivo molto semplice. A questo punto potrei tranquillamente rivoltare l'accusa che viene fatta dal Presidente del Consiglio e cioè che chi sta qui dentro legifera e cambia la Costituzione e che, se non vuole cambiarla, è perché pensa alla poltrona. Può avvenire esattamente il contrario: se si ha paura del voto segreto, immagino che chi si muove e prende una posizione lo faccia pensando esattamente al fine di cui ci ha accusato il Presidente del Consiglio.

Faccio pertanto un appello. L'ho detto l'altra volta: forse era meglio non ammettere il voto segreto o comunque non deciderlo, ma ora rischiamo davvero di dare l'idea di un'Aula condizionata dall'esterno. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi del PD. Si dovrebbero rileggere i testi dell'Assemblea costituente. Il

23 aprile del 1947 un presidente comunista dell'Assemblea costituente, Umberto Terracini, decise di accreditare il voto segreto. Lo fece autonomamente con sensibilità istituzionale su un tema estremamente sensibile. Ci fu una lunga discussione e alla fine chi diede l'ultima spinta dicendo sostanzialmente: «siamo una minoranza, siamo 104 comunisti, ma non per questo non accettiamo la sfida del voto segreto» fu Palmiro Togliatti. Immaginare che dopo 60 anni ci sia una sensibilità istituzionale e democratica minore da parte del Gruppo del PD mi lascia pensare molto.

Penso che da questo punto di vista diamo un'immagine per cui allora ci fu un lavoro in Assemblea costituente in cui aleggiava lo spirito costituente, mentre ora rischiamo di ragionare su un testo importantissimo, alla base della nostra Repubblica, pensando ad altro, con delle interferenze che danno un peccato originale di cui ci pentiremo in futuro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, la ringrazio per il dibattito che lei sta consentendo in merito a questa materia. Sono sempre stato rispettoso delle decisioni che vengono prese sia in Aula che nelle Commissione, nel palazzo nel suo intero, a differenza di altri che hanno sempre qualcosa da opinare ma a me sembra che la decisione sul voto segreto riguardo a questo emendamento sia già stata abbondantemente presa e debba essere un fatto pacificamente consolidato all'interno di questa Aula.

Ha ragione il senatore Casini quando dice che ognuno qui fa il suo mestiere e, quindi, che il senatore Candiani abbia presentato il suo emendamento e, conseguentemente, abbia chiesto che questo venga votato per parti separate. Ciò ha un suo valore. Così come ha valore quanto ha sostenuto la senatrice Ghedini.

Il dato fondamentale è che, siccome ognuno impara la lezione stando anche in quest'Aula, si tende sempre a cercare la soluzione che ti può essere più favorevole. Siccome lei, non più tardi di queste giornate che abbiamo trascorso, ha fatto riferimento a precedenti che risalivano al 1996, noi oggi stiamo ponendo alla sua attenzione dei precedenti di cui lei è il protagonista. Mi auguro che almeno a quelli lei si voglia attenere.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, cercherò di essere breve.

Da senatore alla prima legislatura, quindi con poca esperienza, ho cominciato a capire un po' il Regolamento, in parte dalla sua lettura, in altra parte dall'utilizzo pratico che ne viene fatto in questi ultimi giorni.

Ho capito una cosa: la decisione sul voto segreto è del Presidente ed è una decisione inappellabile. Sono state presentate più di 900 richieste, ne sono state definite alcune e siamo andati avanti. Ho capito pure che la proposta di spacchettamento di un emendamento la decide - anche questa - il Presidente in modo inappellabile, oppure decide di farla votare, senza discussione, dell'Assemblea. L'Aula quindi decide se ritiene spacchettabile oppure no l'emendamento. Quest'Aula ha già deciso per il no. Quindi, andrei avanti perché, a questo punto, non mi sta bene una parte politica che sta facendo ostruzionismo, di fatto.

Ricordo che il presidente Zanda più volte si è alzato chiedendo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per velocizzare i lavori; adesso invece li ha evidentemente rallentati artificiosamente, tirando fuori un argomento che non esiste.

Vorrei che ci sbrigassimo, per liberare il prima possibile dall'obbligo di essere presenti in quest'Aula i Ministri e gli altri membri del Governo. Mi dispiace molto vedere in quest'Aula costantemente presente la ministra Pinotti, sapendo che oggi, in India, i marò hanno ricevuto un altro schiaffo dalla giustizia indiana e che c'è stato un ennesimo rinvio di una decisione che aspettiamo da tanto tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Vorrei vedere gli altri Ministri e Sottosegretari, ma non li voglio più nominare, perché mi sembra che come esempio possa bastare.

Credo che dovremmo veramente sbrigarci ad andare avanti e non andare nel dettaglio di questa cosa, perché, sinceramente, a leggere l'emendamento, trasecolo. Qualcuno si oppone a votare cosa? Il

suffragio universale e diretto alla Camera dei deputati? Ma stiamo mettendo in dubbio anche questo? Quand'anche questo valore si abbinasse ai 500 e non ai 630 deputati (vivaddio!) quale sarebbe il problema? Andiamo avanti, votiamo. Tutto dice chiaramente che è stato già deciso di andare al voto segreto. Non succede niente.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, apprezzo che lei, da giorni, senza farsi dare il cambio dai Vice presidenti, stia presiedendo quest'Assemblea. Lo apprezzo perché è un momento delicato in cui affrontiamo un provvedimento che riguarda la nostra Costituzione.

Credo, però, che lei abbia consentito un dibattito troppo ampio sul voto segreto o meno di questo emendamento, che a mio avviso (la penso in maniera diversa da molti colleghi che sono intervenuti) non era nemmeno ricevibile. Perché? Questo emendamento ha tre punti fermi. Il primo stabilisce che i deputati eletti nella circoscrizione Estero debbano essere 12. Non si fa votare una conferma: si fanno votare le modifiche, non certamente - ripeto - una conferma. Il secondo punto: in quest'Aula ci sono state per lo meno quattro votazioni sul numero dei parlamentari e, per quanto riguarda le minoranze linguistiche, almeno dieci votazioni. Ma quante volte lei fa votare l' Assemblea sullo stesso argomento? *(Applausi dei senatori Casini e Sacconi)*. Non è possibile questo, signor Presidente. Lei doveva prendere una decisione.

Mi consenta, sono giorni che sono qui ed è la prima volta che chiedo la parola. Su questo emendamento era lei che doveva dire che si era già votato; invece ha consentito un così ampio dibattito sul voto segreto o meno. Ma il problema non è se il voto deve essere segreto o meno, è che su questi argomenti si è già votato. Per quanto riguarda poi i 12 deputati eletti all'estero, non ho mai visto un emendamento che prevedesse una conferma, ma sempre delle modifiche. *(Applausi dei senatori Giro e Sacconi)*.

SCALIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALIA *(PD)*. Signor Presidente, il senatore Matteoli ha anticipato quello che intendevo dire. Sul numero dei deputati abbiamo già votato, approvando l'articolo 1. Quindi è evidentemente precluso l'emendamento 1.0.22 (testo 3) nella parte in cui indica un numero diverso di deputati. Si avrebbe l'assurdo, se fosse messo ai voti così e se venisse approvato, di aggiungere nella legge costituzionale un articolo 1-*bis* che contrasta con l'articolo 1. Pertanto, delle due l'una: o è separabile e si accetta la proposta di voto per parti separate, avanzata dalla senatrice Ghedini, e allora si vota la parte riguardante le minoranze linguistiche con il voto segreto e si dichiara preclusa la parte restante, oppure l'emendamento è tutto precluso. Non credo che si possa uscire fuori da questa conclusione.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei lasciare brevemente un mio piccolo contributo a questa decisione, che è molto difficile (immagino sia una delle più difficili per lei). Con questa sua decisione, lei impatterà su due tipi di libertà: la libertà di un senatore dell'opposizione, il senatore Candiani, che vuole proporre questo emendamento, legando giustamente la questione delle minoranze linguistiche alla composizione del nuovo Senato, e la libertà di chi deve votare questo emendamento.

Vede, signor Presidente, noi tutti qui siamo senza vincolo di mandato e, in un mondo ideale e perfetto, basterebbe soltanto questo e non ci sarebbe bisogno di nient'altro per assicurare la libertà di espressione di tutti. Ma purtroppo, signor Presidente, non viviamo in un mondo ideale e perfetto; viviamo nel mondo reale, che è imperfetto, e quindi ci sono delle umane debolezze. Proprio per far fronte a queste umane debolezze vi è l'istituto del voto segreto. Sottolineo l'aggettivo «umane», perché queste non sono soltanto di una parte politica, solo del PD o solo di Forza Italia. Anzi, la mia storia politica in questa legislatura - i cui dettagli lei conosce bene e ricorderà bene - mi fa dire che riguardano proprio tutti qua dentro e che non c'è nessuno immune da queste umane debolezze.

Proprio per questo motivo la invito ad accogliere la richiesta di voto segreto su questo emendamento.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per motivare il mio parere sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.0.22 del senatore Candiani. È un parere contrario; cercherò di spiegarne le ragioni, visto che - come è a tutti evidente - questo emendamento ha contenuti che hanno resuscitato una discussione che, di certo, formalmente riguardava le modalità di voto (questione sulla quale non mi permetto di entrare), ma che in realtà guardava alla sostanza e al merito dell'emendamento. Il mio parere contrario potrebbe cominciare con l'esprimersi alla fine della brevissima lettura che farò. Articolo 56 della Costituzione: «La legge costituzionale stabilisce all'interno dei cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero». Questa sarebbe la prima parte dell'articolo 56 della Costituzione.

Non discuto sulla qualità precettiva di questa norma, eppure potrei farlo e a lungo. Questa norma, ad esempio potrebbe suscitare una prima obiezione. Se «la legge costituzionale stabilisce all'interno dei cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche» e l'unica affermazione che sostiene il fatto che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto è ciò che dice oggi la nostra Carta all'articolo 56, che prosegue: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta (...)» e via dicendo, con questa formulazione potremmo avere un'ipotesi, ovviamente del tutto ipotetica, probabilmente assolutamente pessimistica e catastrofica, per la quale la Camera dei deputati ha sicuramente cinquecento deputati eletti direttamente e poi magari ne ha quattrocentocinquanta nominati dal Governo.

Lo dico non perché qui pretendiamo di far sciacquare i panni della Costituzione in Arno, come pure fecero i Costituenti, affidando ai linguisti l'ultima stesura della Costituzione, ma almeno dobbiamo avere la consapevolezza che ogni parola che scriviamo in Costituzione pesa, come deve pesare nella legge fondamentale.

DIVINA *(LN-Aut)*. Compresi i gerundi?

FINOCCHIARO, *relatrice*. Con questo emendamento, la possibilità di un'interpretazione che sia quella che ho detto è assolutamente possibile e costituzionalmente legittima.

Questa è la prima ragione per la quale esprimo parere contrario sull'emendamento a prima firma del senatore Candiani. Ma esprimo tale parere anche per altri due ordini di ragioni, che sono già stati sollevati in quest'Aula dai colleghi. Qual è la novità dell'emendamento Candiani? È la tutela delle minoranze linguistiche? È il voto universale e diretto? È il numero di 500 deputati? Lo diceva benissimo il presidente Casini: «Abbiamo già fatto». Abbiamo affrontato queste questioni con votazioni seriali - con il sistema del canguro, come si dice - ormai decine di volte in questi giorni e per decine di volte questa Camera si è pronunziata a maggioranza, bocciando i due principi - direi di più: le due statuizioni - tanto sul fatto che il voto con il quale si elegge la Camera sia a suffragio universale e diretto quanto sul numero dei deputati, che è stato presentato in numerosissimi emendamenti a scalare.

Senatore Divina, forse non abbiamo votato l'emendamento che prevede il numero di 500 deputati, perché è stato assorbito da un emendamento che propone il numero di 545 o di 393 o di 264 deputati e via dicendo. Certamente il concetto, l'affermazione - *rectius* - la volontà del Parlamento di non alterare il numero dei deputati per come è stato previsto dalla Costituzione vigente è stata formata in quest'Aula già decine di volte. Questo è il punto e questa è la sostanza del mio parere contrario. Il relatore Calderoli esprimerà un altro parere.

Colleghi, non sta a me valutare, non le conseguenze di un voto sul testo - quella è materia che appartiene a questa Assemblea, che è sovrana, e alla libera determinazione di ciascun collega - ma l'effetto di un voto segreto che sancisca un principio che è stato decine di volte rifiutato con voto palese: mi riferisco all'effetto sull'onorabilità di questa Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Quagliariello, Casini e Susta)*.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, cerco di rispondere. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

SACCONI *(NCD)*. Basta!

PRESIDENTE. Ho detto: se non ci sono altri interventi. Mi segnalate altri interventi?

Onorevoli colleghi, rispondo preliminarmente al quesito relativo al voto per parti separate, che il presidente Petrocelli ha posto in maniera così puntuale.

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, si pronuncia una sola volta sul voto per parti separate. Se la richiesta di voto per parti separate venisse accolta, l'Assemblea sarebbe poi chiamata eventualmente ad esprimersi partitamente su diverse proposte di separazione.

Quindi, come già precedentemente deciso, la nuova richiesta di voto per parti separate non può essere accolta, conformemente ai numerosi precedenti che sono stati citati e a cui mi riferisco.

Peraltro, nel caso di specie, vorrei mettere in risalto che le valutazioni che ho fatto erano sul testo iniziale. Il testo ha subito ben due riformulazioni, infatti siamo al testo 3 e quindi il testo 3 dell'emendamento 1.0.22 del senatore Candiani a mio parere, così come è congegnato, non sarebbe in alcun modo divisibile.

Passando ora alla questione del voto segreto, ricordo che il 23 luglio scorso, a seguito proprio della riunione della Giunta per il Regolamento, ho enunciato all'Assemblea i criteri generali di ammissibilità sulle oltre 900 richieste presentate, includendo nella valutazione favorevole, il preciso, puntuale riferimento alle minoranze linguistiche. Successivamente, nella seduta del 29 luglio, sul tema delle minoranze linguistiche, l'Assemblea si è pronunciata a scrutinio segreto sull'emendamento 1.32, interamente sostitutivo del Capo 1 del disegno di legge, e ciò è avvenuto previo stralcio conseguente proprio all'approvazione di una richiesta di votazione per parti separate della prima parte dell'emendamento, strettamente afferente alla «rappresentanza delle minoranze linguistiche» e previo assorbimento della parte concernente il rispetto dell'equilibrio di genere a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1713 a prima firma della senatrice Fedeli, nel testo 3 che è stato approvato.

In altre parole, il voto segreto è stata propriamente circoscritto ad una questione direttamente riconducibile a quanto previsto dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento in materia di minoranze linguistiche. Pertanto, anche alla luce del recentissimo precedente di due giorni fa, il voto segreto sull'emendamento 1.0.22 (testo 3) non è ammissibile.

MARTON *(M5S)*. Paura del voto segreto?

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.22 (testo 3), presentato dal senatore Candiani. *(Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire)*.

(Segue la votazione). *(Vivissime proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut. Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Vive, reiterate, proteste dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-SEL. Applausi dal Gruppo PD).*

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,28, è ripresa alle ore 16,19).

La seduta è ripresa.

Colleghi, ho letto alcune agenzie. Avete visto che erano le 13,30 e, come avevamo deciso, bisognava dare inizio all'audizione del ministro Mogherini nell'Aula della Commissione difesa. Quindi alle 13,30 si è chiusa la seduta e si è ripresa adesso, che è finita anche l'audizione del Ministro.

Non credo di dovere spiegazioni, ma voglio darle perché sapete bene che ho deciso sul voto segreto dopo aver esaminato ben 920 richieste di votazione a scrutinio segreto. La mia valutazione, e la conseguente decisione, è stata quella di ammettere il voto segreto per la tutela delle minoranze linguistiche come principio fondamentale immodificabile della nostra Carta costituzionale previsto all'articolo 6.

Ho quindi considerato assolutamente valido quel principio, così come le materie previste nell'articolo 113, comma 4, che attengono, secondo quelle ammesse, alla famiglia e alla sanità, proprio perché ho ritenuto che quelle funzioni fossero degne di una tutela parlamentare e già il solo fatto di privarle alla tutela e alla valutazione parlamentare potesse essere qualcosa a monte rispetto all'oggetto della valutazione. Non è questo però il punto.

Vorrei rilevare che ho precisato in maniera specifica, anche nel mio *speech* quando ho ammesso il voto segreto per la tutela delle minoranze linguistiche, che si sarebbe innovato e che si sarebbero utilizzati tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione, dai nostri Regolamenti, dai precedenti e dalla prassi, purché la decisione sulla tutela delle minoranze linguistiche non venisse utilizzata per far votare con voto segreto altre parti di emendamenti per le quali è previsto il voto palese e non il voto segreto. Vorrei che questo fosse chiaro. Questa è stata la mia decisione e questi sono stati i principi a cui mi sono ispirato e che ho enunciato prima di andare avanti. Ho mantenuto fede e coerenza rispetto a quei principi, adottando decisioni che di volta in volta hanno scontentato parti diverse.

Nel caso specifico dell'emendamento del senatore Candiani la sua ripetuta riformulazione rispetto a quella iniziale, da me valutata nella fase iniziale, nonché il voto sovrano dell'Assemblea, che ha respinto la richiesta di voto per parti separate, mi ha posto nella condizione di dover rivedere quella che era stata una mia valutazione sulla base di quei principi che avevo enunciato.

Così come ultimamente formulato, ed anche in virtù della decisione che ho detto all'Assemblea, che non consentiva il voto per parti separate, l'emendamento non poteva che essere votato nella sua interezza. E poiché conteneva due componenti soggette, come ben sapete, a due distinti regimi di voto - uno segreto e uno palese - ho ritenuto di applicare la regola generale del nostro Regolamento del voto palese. Peraltro, ricordo che quest'Assemblea aveva poco prima votato con voto segreto sulla materia, appunto, della famiglia e della sanità, un altro emendamento a firma del senatore Candiani.

Ritengo, in questo modo, di aver rispettato, sia nelle forme sia nella sostanza, le regole previste dalla Costituzione e dai nostri Regolamenti, senza accettare che queste regole venissero di volta in volta piegate da qualsivoglia interesse di parte. Questo ci tengo a dirlo. Ci tengo anche a dire che questo è quello che ho fatto e quello che continuerò a fare finché ricoprirò questo ruolo, anche a costo di scontentare chiunque e parti diverse.

Desideravo fare questa precisazione. Chi decide, certo, spesso attua delle decisioni che sono scomode per chi le riceve. Proprio perché tutti sono stati scontenti, ritengo - appunto - di essere rimasto in una posizione di terzietà e continuerò a fare tutte le mie valutazioni, avendo presente questo principio, finché ricoprirò questo ruolo. Grazie e scusate. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le abbiamo lasciato fare il suo discorso, senza minimamente interromperla, pur non credendo ad una delle parole che lei ha detto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ci sono dei colleghi in quest'Aula che hanno un'anzianità di servizio abbastanza lunga per dire che abbiamo già visto forzature del Regolamento, ma come quelle che sono state fatte in questi giorni - almeno a memoria di chi parla - non si erano mai, mai viste.

Quello che lei dice, signor Presidente, può servire come pudicizia per coprire quello che ormai è stato fatto, ma non potrà rinnegare quello che lei ha detto qualche giorno addietro riguardo alle pressioni e alla sua giacca tirata da una parte e dall'altra, fino ad essere sformata. L'ha detto lei. Grosse pressioni sono state fatte affinché qui qualcosa andasse non secondo regola, ma secondo opportunità. Di chi? Di chi in quest'Aula le opportunità ce l'ha; non certo le opposizioni.

Lei, signor Presidente, non può dire di non aver visto il collega Candiani alzarsi e, se non l'avesse visto, non può dire di non aver sentito tutto il Gruppo della Lega Nord che chiedeva la parola immediatamente dopo il voto. Lei ha deciso di chiudere addirittura la seduta e, se mi permette un tono che ho usato molto forte, scappare come fanno i ladri di notte. Si sta qua e si ragiona.

Avrebbe dovuto fare esattamente come ha fatto in questa seduta almeno cinque volte: ha annullato il voto, ha dato la parola ai presentatori e - dopo - ha rimesso in votazione l'emendamento. Noi ci siamo vergognati dello spettacolo che da questo Senato è uscito all'esterno.

Ci sono degli uomini che non hanno assolutamente idee e quegli uomini sono da compatire.

Poi ci sono uomini che hanno delle idee, ma le lasciano piegare oppure non fanno niente per difenderle: quelle idee non valgono assolutamente nulla oppure quegli uomini non valgono assolutamente nulla. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e M5S e dei senatori Mussini e Orellana)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, malgrado lei abbia cercato di giustificare la sua uscita repentina come una cosa concordata, quello che è successo prima per noi è stata una fuga e lo dimostrano i suoi occhi bassi quando ha proceduto al voto, dopo aver annunciato la sua decisione (che seguiva una lunga discussione) senza tenere in minima considerazione la richiesta di intervenire da parte del presentatore (che aveva tutto il diritto anche di ritirare l'emendamento) e senza aver concesso neanche una dichiarazione di voto sul tema, con tante braccia alzate da parte di tutte le forze politiche. Presidente, quella è la fuga cui abbiamo assistito; abbiamo assistito a un fatto grave: è l'ennesima violazione.

Lei ha parlato di scelte e ogni volta che si fa una scelta c'è una parte che sicuramente ne paga le conseguenze e l'altra, magari, che se ne giova. In questi giorni abbiamo visto scelte di cui si è giovata esclusivamente una parte; non abbiamo visto nessuna scelta che abbia permesso alle opposizioni e alle minoranze di vedere garantiti i propri diritti.

Questo è quello che successo anche oggi: lei ha aperto e chiuso repentinamente quella discussione, a un minuto dalla chiusura della seduta d'Aula, ben consapevole che c'erano ancora delle dichiarazioni di voto da fare. Abbiamo disquisito esclusivamente sul voto segreto e sullo spacchettamento del voto, ma non nel merito dell'emendamento. Questo è già il primo fatto grave.

Lei ha detto che ha assunto una decisione consapevole e che ha evidentemente ponderato. Presidente, in realtà quella decisione l'ha cambiata e lo ha fatto nel corso della seduta. Infatti, alcuni interventi e la pressione - così la definiamo, anche se ognuno può avere le percezioni che vuole e, se lei non la percepisce su di lei, noi invece la vediamo, più che percepita - l'hanno portata a dover prendere una decisione diversa.

Il primo voto segreto di stamattina è stata la dimostrazione che c'è un problema di tenuta della maggioranza in questa riforma. Era un emendamento rilevante dal punto di vista del significato dei singoli articoli 29 e 32, ma non rilevante dal punto di vista dell'impianto generale della riforma. È ovvio: non va a cambiare l'impianto generale della riforma; eppure quel voto ha portato il Governo ad andare sotto: è una dimostrazione, è un segnale.

Su questo emendamento, che non fa danni sull'impianto generale vi diamo un segnale: c'è qui una larga maggioranza che non è d'accordo sull'impianto generale di questa riforma e non su tutta la riforma o sulla necessità o l'esigenza di una riforma, perché su questi aspetti, invece, tanti sono concordi. L'impianto generale di questa riforma è stato da più parti definito incongruente, non omogeneo, scoordinato e porterà più danni che altro.

Concludo il mio intervento chiedendo innanzitutto l'annullamento di quel voto perché lei, Presidente, ha la facoltà di farlo: l'ha dimostrato quando è stato messo ai voti un emendamento della senatrice Bonfrisco in contrasto con uno accantonato: malgrado avesse già dichiarato che era respinto, lei ha annullato quella votazione. Lei ha, dunque questa facoltà: ripristini almeno questo passaggio; ripristini la sua decisione originaria, che è stata rovinata da un incidente di percorso. Infatti, così come la senatrice Ghedini, a partire dal primo emendamento, ha cercato di creare questi artifici per evitare di arrivare al nodo della questione, oggi il senatore Candiani ha messo un piccolo bastoncino nella ruota che girava benissimo in cui la senatrice Ghedini chiedeva qualcosa e il presidente Grasso rispondeva conoscendo già, più o meno, la richiesta e l'andamento della questione. Ha messo dunque un piccolo bastone, cioè ha fatto votare prima la proposta di non spacchettare l'emendamento. Quindi, lei ha dovuto trovare un altro *escamotage*, perché noi avevamo già individuato un obiettivo.

Concludo, dopo aver chiesto l'annullamento della votazione (che io considero doveroso, signor presidente, e che pertanto non credo possa essere eluso), leggendo alcune righe. "Vorrei solo riuscire a comprendere come mai tanti uomini, tanti villaggi e città e tante Nazioni a volte sopportano un tiranno che non ha alcuna forza, se non quella che gli viene data; non ha potere di nuocere, se non in quanto viene tollerato. Da dove ha potuto prendere tanti occhi per spiarvi, se non glieli avete prestati voi? Come può avere tante mani per prendervi, se non è da voi che le ha ricevute? Siate, dunque, decisi a non servire più e sarete liberi."

«Liberi»: questa è la parola che dovrebbe rappresentare il voto di ogni senatore in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aute Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Ribadisco che il voto segreto che è stato ammesso precedentemente, anche secondo l'opinione di tanti senatori intervenuti, riguardava l'impianto, il sistema di tutta la riforma. Pertanto, si tratta del fatto che sono stati introdotti all'articolo 55 quei principi che riguardavano le funzioni. Non credo sia il giusto metro quello di affermare che ciò non è importante, ma che è rilevante il numero dei deputati.

CRIMI *(M5S)*. Allora, va modificato l'impianto.

PRESIDENTE. Io continuo a sostenere che, laddove c'è stata la richiesta del voto segreto in relazione alla funzione, questo è stato ammesso così come avevo deciso. Ribadisco che, se si cambiano le carte in tavola, si devono consentire ulteriori valutazioni, diverse da quelle precedenti. Non ho voluto effettuare un approfondimento sulle riformulazioni dell'articolo e sulle valutazioni iniziali che avevo fatto io; addirittura la Giunta per il Regolamento, in cui è stato proprio menzionato questo emendamento, lo ha preso certamente in considerazione e la decisione sul voto segreto è stata determinata - ribadisco - da quella valutazione che è stata fatta su 920 richieste di voto segreto. Ne sono state ammesse forse tre (più un'altra ancora che è stata ammessa per un emendamento sull'articolo 18, comma 1, presentato dal senatore Casson).

Quindi, ripeto che, dato il principio, io l'ho applicato pur cercando di non far prevalere, attraverso *escamotage*, una valutazione. Dovendo scegliere tra bianco e nero (non c'era altro da scegliere), ho deciso di applicare la regola generale, sempre richiesta dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, cioè il voto palese. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

CRIMI *(M5S)*. Si dovrebbe cambiare il Regolamento.

PRESIDENTE. Il voto palese è la regola generale; il voto segreto è stato ammesso per la tutela delle minoranze, su cui si era già votato; quindi, l'Assemblea si è espressa con il voto segreto. Pertanto, non c'era che da applicare il voto palese. Questo è stato il semplicissimo ragionamento che ho svolto, senza aver subìto - vi assicuro - pressioni da alcuno. Peraltro, il fatto di attribuire all'espressione addirittura alcuni significati e di esprimere giudizi di questo genere non può certamente lasciare sereni e tranquilli.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, abbiamo necessità di capire come dobbiamo regolarci. Non mi attarderò a svolgere ragionamenti sul voto segreto, anche perché abbiamo ascoltato la sua motivazione: per quanto possiamo avere opinioni diverse, quella era la determinazione e noi l'abbiamo accolta.

Nasce, però, un altro tipo di problemi.

Il primo è rappresentato dal diritto di ciascuno di noi, presentatori di emendamenti, di intervenire sulla propria proposta emendativa per ritirarla o trasformarla. Il secondo è di conoscere gli effetti della votazione in ragione degli emendamenti successivi: quanti e quali siano quelli preclusi. Infatti, il Senato ha il diritto di votare con consapevolezza assoluta sugli effetti della votazione.

In questo caso, si è «alzato il mondo» lì di fronte, tutti hanno visto e non si poteva non vedere la richiesta e il diritto del presentatore di intervenire sulla sorte di quell'emendamento e di ciascuno di noi, in ragione di quella decisione, di fare proprio l'emendamento e portarlo alla votazione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut, GAL, Misto-MovX e Misto-ILC)*.

Allo stesso modo, nessuno di noi che avesse ancora diritto di parola in quest'Aula poteva essere precluso dall'esercizio della dichiarazione di voto.

Ora, se andiamo avanti facendo finta di nulla, Presidente, non siamo in condizioni di creare un clima che ci consenta di modificare la Costituzione con la partecipazione consapevole, volontaria e libera delle opposizioni. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX)*.Le opposizioni sarebbero costrette ad assumere una gravissima decisione, perché si sentirebbero escluse dall'esame di questo provvedimento.

Ecco perché chiedo, Presidente, e mi associo alla richiesta del senatore Crimi, di rivedere la decisione

sull'esito della votazione di tale emendamento, di riproporne la votazione e di rivotarlo, dando la possibilità al senatore Candiani di intervenire in merito alla sorte dell'emendamento stesso. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di intervenire il senatore Falanga.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Mi ha dato la parola?

PRESIDENTE. Sì, non avevo visto il senatore Campanella, che mi segnalano adesso, e al quale darò la parola successivamente. Mi segnalano anche la richiesta di intervento del senatore Candiani.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Adesso lo ha visto, prima eravamo in cinquanta e non ci ha visto!

PRESIDENTE. No, senatore Consiglio, quando mi segnalano richieste di intervento io...

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Sei *number one*!

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire, senatore Falanga.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, Presidente.

Vedete colleghi, fare interventi segnalando comportamenti non condivisibili della Presidenza per la verità a me pare decisamente ingeneroso. Lungi da me, peraltro, l'idea di assumere le vesti di difensore dell'ufficio della Presidenza di questo Senato, non ne ho né i titoli né le capacità, però devo spendere due parole su ciò che si è verificato questa mattina. Per tutta la mattinata le votazioni e i loro esiti hanno determinato un clima particolarissimo che, a mio avviso, non fa onore a questa Assemblea del Senato della Repubblica italiana.

Quando, infatti, è ammesso il voto segreto per un determinato emendamento, il risultato si inverte totalmente, nel senso che emergono, nella segretezza del voto, le dissidenze e le opposizioni che non emergono invece in un momento di voto palese.

Ciò vuol dire che ciò che non va non è nell'andamento dei lavori, non è nel governo dei lavori di quest'Aula, ma è nelle nostre coscienze. Chi ha una volontà ben precisa di approvare, di condividere una norma, un disegno di legge, sia pur esso costituzionale, deve farlo in maniera serena, pulita, pubblica, sia quando si vota in maniera palese sia quando si vota in maniera segreta, e non fare uno spaccio di convenienza del diritto così come stamane si è fatto (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

I colleghi mi invitano a concludere, ma io devo pur sfogare. Vi sono stati dei momenti, questa mattina, in cui avrei voluto abbandonare quest'Aula e andarmene! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quando in un'Aula di un Parlamento si vedono comportamenti di ipocrisia, comportamenti oscuri che non trasmettono all'esterno l'autorevolezza di una rappresentanza popolare, allora di quel Parlamento si prova un qualche disagio a far parte. Io ho votato in un certo modo, e avrei votato allo stesso modo sia con voto palese che con voto segreto.

Dico perciò ai colleghi che, se vogliamo che i lavori vadano avanti, dobbiamo cercare di far venire fuori le nostre intime determinazioni e votare nella medesima maniera sia quando il voto è palese che quando il voto è segreto. Se così fosse stato, probabilmente la Presidenza non avrebbe dovuto trovare sistemazioni e aggiustamenti per evitare ciò che, a mio avviso, già si era verificato nella stessa mattinata con il precedente voto.

È un invito: cerchiamo di continuare a lavorare, esprimendo liberamente le nostre opinioni. Solo così possiamo dare all'esterno l'immagine di un Parlamento libero, che si esprime nella più assoluta libertà e che non fa un gioco di convenienza e non fa, come ho detto poc'anzi, del diritto uno spaccio di convenienza. *(Applausi dal Gruppo M5S, LNP-Aut e del senatore D'Anna. Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, nelle parole che lei ha detto ad inizio di seduta ha ricordato che la regola generale del voto in quest'Aula preferisce il voto palese. Ha ricordato, ancora, che la protezione delle minoranze può rendere opportuno discordarsi da quella regola generale. Ancora, ha ricordato che i due temi, il tema votabile con voto palese e il tema votabile con voto segreto, erano compresenti in quell'emendamento ormai non più spacchettabile. C'erano, dunque, entrambi gli elementi.

Quanto è successo è che sono state considerate di maggior peso le considerazioni che portavano a seguire la norma generale rispetto alle considerazioni che portavano a seguire la norma particolare a difesa delle minoranze.

Ora l'interesse per il quale vengono difese le votazioni sulle minoranze è la vulnerabilità di quel voto. C'era però un altro interesse in quel voto, manifestamente vulnerabile, in quanto era stato vulnerato poche decine di minuti prima con un altro emendamento: l'interesse della maggioranza a controllare i propri parlamentari che si erano già ribellati. Ora, quindi, mi chiedo le ragioni della scelta da lei fatta alla luce delle considerazioni che ho appena enunciato.

Obiettivamente la sua decisione ha favorito l'interesse politico della maggioranza. Questo per me, che non ho mai fatto mistero delle mie opinioni anche quando poteva essere scomodo, è piuttosto triste. La maggioranza si difende benissimo già da sola con i suoi numeri: sono le regole che difendono la minoranza e, con quella, la libertà. *(Applausi dai GruppiMisto-ILC e Misto-SEL. Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Colleghi, su questo tema può intervenire un rappresentante per Gruppo. Tuttavia, sebbene abbia già parlato il senatore Divina per conto della Lega, do la parola al senatore Candiani che si sente in diritto di intervenire e mi pare corretto dargli la parola.

Ha facoltà di parlare, senatore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, credo che questa mattina si sia superato veramente il limite nel rispetto dei diritti di chi siede in questo Senato. E che ciò avvenga all'interno di un provvedimento come quello che stiamo votando, di riforma costituzionale, appare quanto meno assai grave; anzi, mi pongo la domanda se queste continue, palesi violazioni del Regolamento non mettano in serio dubbio l'intero provvedimento fino ad ora trattato.

Signor Presidente, questa mattina, come lei più volte ha messo in evidenza, avendo sottoscritto l'emendamento volevo esercitare il mio diritto ad intervenire per scegliere che vita dare ad esso, consentendo poi ad altri la possibilità di scelte conseguenti. Presidente, questa mattina io non ho neppure potuto votare, come altri senatori.

Il voto palesato dagli schermi non corrisponde alla volontà di questo Senato. Non c'é stata dichiarazione di voto. Non sto a rimproverare a lei il comportamento, anche perché lei prenderebbe la parola, toglierebbe l'immagine e tutto verrebbe oscurato, come è avvenuto nei giorni scorsi.

Voglio però significare una cosa: il disagio che provo in quest'Aula di fronte a un Ministro che l'unica cosa che sa fare è *twittare*; non risponde quando le viene richiesto un parere, il parere di un Governo che non c'è, di un Governo che usa questi mezzi per mettersi al riparo rispetto alla libertà di espressione dei senatori! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL e Misto-ILC)*.

Presidente, il voto segreto io l'ho esercitato da quando avevo diciott'anni, andando nel segreto dell'urna a deporre il mio voto. Cosa devo ritenere, che tra qualche giorno sarà superfluo anche quello? Cosa devo ritenere, che se non voto quello che dice il senatore Zanda non va bene? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)* Cosa devo ritenere, che se intervengo in maniera non opportuna, magari in disaccordo con quanto ritiene il senatore Verdini, devo poi uscire dall'Aula? Questa è la libertà per i singoli senatori, oggi!

Provo vergogna. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*. Provo vergogna per la storia di questo Senato. Provo vergogna per come lei gestisce l'Aula di questo Senato.

Ho sbagliato nel voto segreto per il Presidente della Repubblica: ho votato Napolitano. Non ho sbagliato quando non ho votato lei. Si vergogni, perché lei calpesta la nostra libertà! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX. Congratulazioni)*.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI LN-AUT, M5S, MISTO-ILC E MISTO-MOVX. Libertà! Libertà! Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Prego di terminare. Finché non finisce questa gazzarra sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 16,55).

La seduta è ripresa.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S, LN-AUT, MISTO-SEL, MISTO-ILC E MISTO-MOVX.

Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 16,56).

La seduta è ripresa.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S, LN-AUT, MISTO-SEL, MISTO-ILC E MISTO-MOVX. Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Volete proprio che non si proceda? Va bene, allora prego i senatori Questori, gli assistenti e il Presidente del Gruppo... Cominciamo.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S, LN-AUT, MISTO-SEL, MISTO-ILC E MISTO-MOVX. Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Chi procura il tumulto viene allontanato dall'Aula...

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S, LN-AUT, MISTO-SEL, MISTO-ILC E MISTO-MOVX. Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. ...e non partecipa alle votazioni per tutta la seduta.

Avete fatto la vostra dimostrazione in Aula. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Adesso vediamo di procedere con serietà ai lavori.

Corte costituzionale, Presidenza

PRESIDENTE. Colleghi, devo dare una comunicazione.

In data 30 luglio 2014, il professor Giuseppe Tesauro ha inviato la seguente lettera:

«Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarle, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletto Presidente.

F.to Giuseppe Tesauro».

(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 16,57)**

PRESIDENTE. Riprendiamo dall'emendamento 1.0.23.

URAS *(Misto-SEL)*. Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Senatore Uras, abbiamo capito.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S, LN-AUT, MISTO-SEL, MISTO-ILC E MISTO-MOVX. Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,57, è ripresa alle ore 16,59).

La seduta è ripresa.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S, LN-AUT, MISTO-SEL, MISTO-ILC E MISTO-MOVX. Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari di individuare i senatori che creano il tumulto. Si sospende la seduta per espellere tutti coloro che non consentono il proseguimento dei lavori d'Aula.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S, LN-AUT, MISTO-SEL, MISTO-ILC E MISTO MOVX.

Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Se questa è la risposta di non proseguire i lavori d'Aula, la seduta viene sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,59, è ripresa alle ore 17).

La seduta è ripresa. Vogliamo proseguire per capire che cosa dobbiamo fare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi le abbiamo posto una domanda precisa.

Intervengo nuovamente io perché lei, Presidente, proprio sulla vicenda del canguro, il primo canguro, quello di 600 pagine, sia nella Giunta per il Regolamento che in Aula, mi aveva addirittura chiesto scusa. Nel momento in cui aveva messo in votazione l'emendamento 1.88 non aveva infatti messo l'Aula nelle condizioni di sapere quali emendamenti sarebbero stati preclusi (avrebbe dovuto dirlo prima della votazione), tanto che io, prima che lei mettesse in votazione l'emendamento, ho alzato la mano per chiederle di intervenire. Aggiungo che non ho potuto neanche partecipare a quel voto, avendo la mano alzata proprio per rivolgerle esattamente quella domanda.

Presidente, lei sa perfettamente che era suo dovere fare questo. Il primo errore l'ha fatto, ne abbiamo discusso e l'ha riconosciuto. Quindi, adesso con fermezza le richiediamo, proprio perché per quella votazione non è stata rispettata la regola, di annullare la votazione. Infatti, lei prima, indirettamente, parlando del voto segreto, ha surrettiziamente annunciato quali altri emendamenti sarebbero stati preclusi. Ripeto adesso, in questo momento, non prima.

Lei, Presidente, sa perfettamente che noi dobbiamo capire a quali regole dobbiamo giocare. Altrimenti, Presidente, è difficile potersi attenere a una possibilità reale di poter stare in quest'Aula, esercitare i propri diritti ed esprimere il proprio pensiero. Non si può un giorno fare una cosa e un altro giorno farne un'altra.

Per questo motivo, Presidente, proprio perché è venuto meno all'annuncio, e quindi alla possibilità per tutti di sapere quali emendamenti sarebbero stati preclusi, le chiedo di annullare la votazione.

Le chiedo, Presidente, con molta fermezza ed educazione, di dirci esattamente quali decisioni intende prendere. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. Come ho già detto ed annunciato, continuerò a dire quali saranno le parti che sono indicate per potere...

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Doveva dirlo prima.

PRESIDENTE. Lei vuole una risposta. Le dico che non ci sono i presupposti per annullare precedenti votazioni. Se vuole questa risposta.

Dopodiché, se vogliamo proseguire, proseguiamo, altrimenti ditemi che cosa vogliamo fare. Dobbiamo proseguire con le votazioni. *(Commenti dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, non può.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di far sistemare questo microfono perché è impensabile che ogni volta che intervengo ci debba essere il collega Volpi a farmi da stampella.

Anch'io le faccio una domanda ben precisa, visto e considerato quello che è accaduto questa mattina e visto e considerato che - lei lo potrà appurare rileggendo e riguardando come sono andati i lavori d'Aula in questi giorni - non c'è stata quell'opposizione che tutti temevano, il muro contro muro, anche in questi giorni e in queste ore. Mi sembra che i voti siano andati veloci come lei ha auspicato nella riunione dei Capigruppo. Eppure, poi, alla fine ha deciso di rovinare tutto, ha deciso di rovinare quell'accordo non scritto, forse, quella situazione, quel *gentlemen agreement* non scritto che poteva esserci tra Gruppi parlamentari con un atto abbastanza autoritario, e se dico abbastanza è perché voglio

fare il moderato della giornata.

Non posso pensare che lei prima prende una decisione, poi un'altra, poi in spregio alle regole ne prende un'altra ancora e poi, con una capriola, prima fa il canguro poi con una bella capriolona decide di prendere un'ulteriore decisione in spregio ancora alle regole. Io l'avevo paragonata, l'altro giorno, in modo ironico, all'arbitro Moreno della famosa partita dell'Italia. Confermo quello che ho detto e purtroppo confermo l'opinione che ho. Però, Presidente, le dico una cosa: quest'Aula - noi per fortuna no - ha votato il senatore Grasso come Presidente del Senato. Non ha votato né il senatore Zanda né il senatore Verdini come Presidente del Senato. Di conseguenza, Presidente, lei dovrebbe essere al di sopra delle parti, prendere decisioni al di sopra delle parti, indipendentemente da quello che le viene detto da due partiti del patto del Nazareno; perché, se le riforme devono essere fatte fuori, allora lo diciamo subito. Ci accomodiamo tutti fuori, lasciamo che quest'Aula sia vuota, risparmiamo dei grandi soldi e andiamo a fare altro.

Noi crediamo ancora nella democrazia, signor Presidente. Ci crediamo talmente tanto nella democrazia che qualche giorno fa più di 100 parlamentari, insieme, con idee diverse, di estrazioni politiche totalmente diverse, che forse condividono l'un per cento dei pensieri e delle idee, ma che forse condividono quel pensiero di libertà, di democrazia, di libertà di pensiero, e forse sono le uniche cose che ci tengono uniti ebbene, questi parlamentari, insieme, hanno chiesto audizione al Presidente della Repubblica. Quest'ultimo non ci ha dato audizione; ci ha fatto parlare con il Segretario generale, che ci ha raccontato che il Presidente della Repubblica era indisposto, per poi vederlo il giorno dopo partire per le vacanze, signor Presidente del Senato. Quindi mi chiedo: se oggi sono indisposto e non posso ricevere tre Capigruppo del Senato, domani come faccio a partire per le vacanze?

Questo lo dico pubblicamente a tutti quei parlamentari che hanno creduto nella bontà di quell'operazione. Oggi come oggi io non ci credo più. Non credo neanche al Presidente della Repubblica che, come il senatore Candiani, ho votato. Lei pensi, signor Presidente, ero appena stato eletto neosenatore, ero talmente emozionato di far parte di un momento storico del Repubblica italiana, avevo anche applaudito il discorso del Presidente della Repubblica. Ero talmente emozionato che lo sapeva il mondo che in quel momento ero lì a votare il Presidente della Repubblica.

Oggi come oggi ci troviamo in una situazione veramente imbarazzante, dove anche il Presidente della Repubblica prende posizioni, e non è più neanche lui arbitro imparziale. Questa è una cosa gravissima, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Centinaio.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Mi lasci finire, Presidente.

Le chiedo ufficialmente di prendere una posizione chiara in questo momento su quello che le hanno chiesto tutti i Capigruppo di minoranza. Deve essere chiaro, Presidente.

Ripeto la richiesta; ci fa riprendere dalle dichiarazioni di voto, per poi votare, o no? Sì o no. Se la risposta è sì, bene. *(Applausi della senatrice Taverna)*. Se la risposta è no...

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, siccome lei è Capogruppo e fa questa richiesta, convoco immediatamente una Conferenza dei Capigruppo, così chiariamo queste cose e veniamo a dirle qua.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. No, io glielo chiedo qua. Presidente, io glielo sto chiedendo qua.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa ed è convocata la Conferenza dei Capigruppo, visto che lei parla da Capogruppo. *(Proteste del senatore Centinaio)*.

(La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 20,03).

Sospendo la seduta fino alle ore 21, per consentire di riprendere, in maniera migliore.

(La seduta, sospesa alle ore 20,03, è ripresa alle ore 21,05).

Riprendiamo i nostri lavori.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prendo la parola a nome del Gruppo perché crediamo che

questa sera sia difficile trovare le condizioni per poter lavorare serenamente in quest'Aula. Cercherò di fare un parallelo con una storia tipicamente italiana.

Oggi non a caso, signor Presidente, è il 31 luglio esattamente sessant'anni fa, molto lontano dalle nostre latitudini, degli uomini arditi conquistavano quella che ancora oggi viene chiamata la montagna degli italiani, il K2. Fu un grande successo, in un momento in cui il nostro Paese era ancora sofferente perché appena uscito dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Fu veramente un grande successo. Però, purtroppo, come per tante cose di questo Paese, ci abbiamo messo cinquant'anni per scrivere la verità, per scrivere l'ultima pagina di verità su questa storia tipicamente italiana che da grande successo diventò una farsa.

Credo che oggi stiamo affrontando tutti assieme il nostro K2, ed essendo un appassionato di montagna credo che siamo all'ultima notte di bivacco, al campo 7, da cui partì davvero quella conquista sulla quale, purtroppo, abbiamo impiegato cinquant'anni per trovare la verità: due persone, che per cinquant'anni sono state denigrate nel nostro Paese, offrirono le condizioni per questo grande successo italiano.

Davvero credo che siamo al campo 7 e dobbiamo affrontare quest'importante conquista: noi, il Governo, tutto il Paese. Ci vogliono però le condizioni, le condizioni di verità.

Signor Presidente, oggi non è stata una bella giornata per noi, per tutta l'Aula, ma neanche per lei. Noi crediamo di essere stati delle vittime di quello che è accaduto oggi. Crediamo che, in parte, anche lei sia una vittima di quello che è successo oggi, che non dipende solo dalle opposizioni in quanto tali, le opposizioni che vogliono assolutamente demolire le condizioni che consentono di arrivare in vetta.

Purtroppo c'è un sistema parallelo fatto di mezze verità e anche di bugie che queste condizioni le stanno minando. Noi crediamo che le opposizioni in questo momento siano vittime di tutto ciò, e che lo sia anche lei in parte. Il momento più brutto, signor Presidente, è stato quello in cui decine di senatori hanno scandito le parole «Libertà. Libertà. Libertà» e purtroppo, magari manipolato dai giornali (perché le agenzie sono sempre strane, e per questo dico che anche lei può essere una vittima), la risposta è stata «polizia».

Noi crediamo che questo sia veramente eccessivo, signor Presidente. Non lo dico a lei, ma a tutta l'Aula. Ma proprio per questo, signor Presidente, crediamo che in questo momento, questa sera, non ci siano le condizioni per poter affrontare serenamente il dibattito in Aula, per riprendere il dibattito.

Pertanto, pur bivaccando in mezzo alla bufera al campo 7, oltre gli 8.000 metri, nella speranza che domani il cielo sia più sereno e il vento si sia calmato, se ci sarà l'energia, la volontà da parte di tutte queste persone (che non è necessario si leghino a vita ma è sufficiente che cerchino di camminare assieme non tornando indietro al campo base, ma cercando di arrivare alla vetta), allora forse a quel punto sarà possibile creare le condizioni per arrivare sulla vetta.

Avanziamo la richiesta tranquillamente, signor Presidente, con il cuore in mano, e non deve leggerla da parte sua come una sorta di sconfitta. Oggi credo che nessuno possa dire di essere uscito completamente vittorioso da questa giornata. Non lo so: ognuno farà le proprie analisi.

Se veramente però ci sono veramente ancora le condizioni, lei *in primis*, signor Presidente, deve farsene garante: ciò che vogliamo sottolineare è che oggi lei non è riuscito a darci queste garanzie, purtroppo, per cui confidiamo nella sua intelligenza, nella sua capacità di prendere in mano la situazione per vedere tutti assieme se veramente ci sono le condizioni per arrivare in vetta. Altrimenti ognuno per sé. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice De Pin)*.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, la ringrazio. La ringrazio innanzitutto per i toni, veramente pacati e convincenti.

La ringrazio anche per avermi dato la possibilità di chiarire qualcosa che ho letto sulle agenzie e che non corrisponde assolutamente a quello che ho detto. Mi dispiace dover utilizzare questo scranno.

Si parla di polizia. Io alludevo all'articolo 69, primo comma, del Regolamento del Senato che - come sapete tutti - parla di polizia del Senato, nel senso che i poteri necessari spettano al Presidente.

Naturalmente, nella foga e per la stanchezza, ho detto «polizia dell'udienza» anziché «polizia del

Senato».*(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e M5S)*. E questo - lo ammetto - deriva da un errore che spesso continuo a commettere nel momento in cui anziché «Aula» dico «udienza». Per me Aula equivale ad udienza. Dopo 43 anni ancora faccio fatica. E questo è stato equivocato, come se volessi risolvere tutto con i poteri autoritari della polizia dell'Aula. Intendevo solamente alludere all'articolo 69, primo comma, del Regolamento e spero di essere creduto in questo.

Purtroppo, anche se l'ho detto immediatamente, le agenzie poi diventano qualcosa di irrefrenabile, e quindi passa l'idea che il Presidente del Senato, Grasso, il primo ad aver intonato «libertà» insieme a voi, vuole usare poteri autoritari o deve essere costretto ad usare questi poteri per poter far funzionare un organo costituzionale che tutti noi rappresentiamo, come rappresentiamo il Paese, la Nazione ed i cittadini.

Mi rammarico che possa essere uscita la mia *défaillance* nell'aver usato la parola «udienza», ma certamente non ritengo che possiamo andare avanti con questi criteri ed idee autoritarie.

Penso che insieme possiamo trovare il modo, per quanto mi riguarda, per recuperare la mia serenità, determinata dalla consapevolezza di avere fatto, in buona fede, tutto quello che si riteneva giusto. Si può anche sbagliare, però penso che bisogna sempre cercare di dare una possibilità di essere creduti.

Detto questo, chi vuole può intervenire. Vi invito ad andare avanti per dare all'Italia, al Paese e ai cittadini l'idea che si vuole veramente andare avanti con le riforme. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD, SCpI e Misto-SEL)*.

*ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei solo proporre una riflessione molto breve sull'idea di libertà, evocata con tanta enfasi in quest'Aula oggi.

L'ultimo voto di questa mattina, a scrutinio palese, ha visto 72 voti favorevoli all'emendamento del senatore Candiani, 194 voti contrari e 3 astensioni.

Per ritenere che se il voto si fosse svolto in forma occulta l'esito sarebbe stato ribaltato, occorre pensare che in quest'Aula ci siano circa 65 senatori che hanno votato contro quell'emendamento perché lo scrutinio era palese e che avrebbero invece votato a favore dell'emendamento se lo scrutinio si fosse svolto in forma occulta. *(Proteste dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut e del senatore Giovanardi)*. Consentitemi di parlare, abbiate pazienza!

PRESIDENTE. Pensavo si fosse superato questo punto.

ICHINO *(SCpI)*. Non si può consentire a una parte sola... *(Vivaci proteste dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut e GAL)*.

PRESIDENTE. Credevo non fosse necessario tornare sulla questione del voto.

ICHINO *(SCpI)*. Non torno su quella questione; voglio solo chiarire, di fronte a chi ha fatto giustamente della trasparenza, dello *streaming* il suo metodo di lavoro che qui si parla di libertà per rivendicare la libertà dei senatori di sottrarre alla conoscenza dei propri elettori il proprio comportamento in Aula. *(Vivaci proteste dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut e GAL. Il senatore Centinaio si dirige al banco del senatore Ichino, protestando vibratamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ichino.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Pensavo che l'argomento potesse essere superato, invece viene ripreso. *(La senatrice De Pin fa cenno di voler intervenire)*. Senatore Martelli, anche la senatrice De Pin aveva chiesto di intervenire.

MARTELLI *(M5S)*. Se vuole, posso cedere la parola alla collega.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore, è molto gentile e cavalleresco da parte sua.

DE PIN *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, sono tre giorni che chiedo di parlare e vedo che mi guarda senza concedermi la parola; la mia non è una polemica, io non sono per le polemiche.

Sono l'ultima entrata al Senato, nel senso che ho una vita politica neanche di un anno e mezzo, e quindi mi dovrà scusare se non ho un linguaggio adeguato all'Aula; però sinceramente le vorrei fare una richiesta, perché io non ho esperienza politica, come tante persone qua dentro.

Le chiedo di abbandonare la tecnica del canguro, e mi rifaccio al primato di cui all'articolo 21 della Costituzione. Poi deciderà lei se il Regolamento del Senato sia di rango superiore all'articolo 21 della Costituzione.

C'è solo un problema che io vorrei porle; le faccio questa richiesta ben motivata. Il 5 agosto 2011 la BCE formula al nostro Governo precise richieste: la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali attraverso una privatizzazione su larga scala, l'adeguamento dei salari e delle condizioni di lavoro alle esigenze delle imprese e infine - riporto testualmente - «vista la gravità dell'attuale situazione sui mercati finanziari, sarebbe opportuna anche una riforma costituzionale».

Signor Presidente, ci sono questi dubbi e, come ha detto la presidente Finocchiaro, ogni parola qui dentro deve essere un macigno; ebbene, questo lo è, questo è un dubbio che io ho e che si è già verificato; c'è già un precedente, ed è la riforma costituzionale varata nell'agosto 2012, come ieri sera ci ha ricordato il senatore a vita Monti. Abbiamo questo *fiscal compact* da pagare, questa riforma della Costituzione già fatta nel 2012.

Le chiedo solo di lasciarci parlare per spiegare non solo a noi, che probabilmente già lo sappiamo, ma a tutti quanti quelli che stanno fuori, cosa deve essere questa riforma, che deve essere fatta con il più largo consenso possibile. Quindi la mia richiesta è di lasciarci parlare per spiegare a tutti, compresa la sottoscritta, l'ultima entrata in questo Senato.

PRESIDENTE. Siamo molto onorati che la BCE ci dica di fare le riforme e, quindi, le faremo.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, io vorrei cogliere l'invito rivolto, però a me hanno insegnato che prima di chiudere un discorso, bisogna essere sicuri di averlo realmente concluso. Quindi, se mi permette io tornerei un attimo a quello che è stato detto prima della sospensione perché alcune cose vanno sicuramente dette.

È stato detto - e secondo me è successo - che ciascun Gruppo ha cercato di tirare il Regolamento dalla sua parte o dall'altra. Questo è accaduto perché fondamentalmente il Regolamento è scritto in modo imperfetto e, visto con un linguaggio matematico, a me appare del tutto chiaro.

Il nostro Gruppo, come emerge dai fatti, non ha mai cercato di portare il Regolamento dalla sua parte. Noi abbiamo sempre detto la stessa cosa: che si applicasse il Regolamento esattamente come è, alla lettera e senza piegarlo. Se poi un Regolamento mostra la sua difettosità alla prova dei fatti, non bisogna distorcerlo perché ci rendiamo conto che esso non è più adatto: dobbiamo cambiare il Regolamento. Non possiamo usare l'inefficacia o la presunta inefficienza del Regolamento come giustificazione per distorcerlo.

No, perché il Regolamento deve essere la fonte della garanzia per tutti qua dentro, non tanto per chi è nella maggioranza, ma soprattutto che per chi è nella minoranza. Le regole infatti in una società civile servono per garantire i deboli. Non c'è bisogno di una legge o di una regola per il forte, ma di una legge per il debole. Questo è lo scopo con cui vengono scritti i Regolamenti e con questo spirito vanno seguiti alla lettera, al massimo cambiati, ma non distorti.

È stato poi detto che sono stati costruiti degli emendamenti apposta affinché contenessero al loro interno qualcosa da votare con il voto segreto, assieme però a qualcosa che con il voto segreto non c'entrava. Può essere. Noi non ne abbiamo presentati di questo tipo, ma può essere.

Comunque, bisogna rendersi conto che non sempre un emendamento è spacchettabile nella parte votabile con voto segreto e nella parte non votabile.

Quando voi prendete un uovo, il rosso non è spacchettabile se non si rompe l'intero involucro, perdendo così l'interezza. Quindi quello che vorrei trasmettere è che ci sono degli emendamenti che, per loro stessa natura, non possono essere ridotti così perché sono fisiologicamente fatti in quel modo.

Può quindi essere che la votazione segreta si tiri dietro qualcosa che, *a priori*, non è votabile in modo segreto, ma che non può essere separato dall'altro oggetto. Questo è un fatto e bisogna accettarlo: abbiamo visto l'estremo tentativo da parte di un Gruppo politico di fare questo.

Ciò mi porta all'altra questione che intendevo sollevare: abbiamo aspettato due giorni per avere da lei una parola. Non poteva essere fatta una seconda votazione in merito alla richiesta di spacchettamento di un emendamento, seppur diversa.

Una questione che invece ancora non ha avuto risposta e su cui le chiederei di pronunciarsi riguarda un precedente che mi coinvolse personalmente. Lei, una volta, mi disse che non potevo spacchettare un provvedimento perché una delle due parti non aveva portata normativa.

Allora, quando la senatrice Ghedini ha chiesto lo spacchettamento, la mia domanda andava proprio in questo senso: le tre parti infatti nelle quali voleva dividere l'emendamento non avevano senso perché prive di portata normativa anche a livello lessicale.

Le rivolgo allora nuovamente questa domanda per poter andare avanti serenamente: la Presidenza non dovrebbe preliminarmente pronunciarsi sulla sensatezza *ex* articolo 102 del Regolamento dello spacchettamento? È questo infatti il nostro riferimento. Se non possiamo basarci su quello o sul fatto che la Presidenza si pronunci preliminarmente, tutte le nostre certezze vengono a cadere. Se non possiamo cioè fidarci del Regolamento, i nostri richiami ad esso cadono sempre nel vuoto. Pertanto, dopo tre giorni, le chiedo di pronunciarsi su tale questione.

E per finire, abbiamo chiesto il conteggio dei tempi e non abbiamo ottenuto una risposta, finché non ci è stato detto che venivano conteggiati.

Siccome nel conteggio dei tempi non dovrebbero entrare gli interventi per richiamo al Regolamento, invece di accettare che un Gruppo ci dica «ti do trenta minuti» e un altro ci dica «te ne do dieci», le chiedo semplicemente che siano computati i tempi a nostra disposizione, per stare esattamente a quanto stabilito dal Regolamento, così come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

In questo modo avremmo ancora una volta la certezza del diritto. Lei, Presidente, avendo fatto il magistrato, sa che se non c'è la certezza del diritto non si può arrivare da nessuna parte.

Sono queste le tre richieste che a nome del Gruppo le formulo. E poi voglio chiudere con una risposta non polemica al senatore Ichino. Senatore Ichino, non esiste alcuna logica in base alla quale è possibile fare inferenza sul risultato di una votazione segreta partendo dal risultato di una votazione palese. Non esiste nessun percorso logico che lo consente; quindi è una sua opinione, ma è una affermazione sbagliata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Pensavo che l'Assemblea sovrana potesse superare qualsiasi decisione del Presidente, ma vedremo di fare più attenzione sugli spacchettamenti e di dare la parola all'Assemblea, quando necessario.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, credo che in questo clima estremamente difficile debba essere apprezzato, come ha fatto lei, l'intervento del senatore Crosio; ma anche il senatore Martelli ha fatto osservazioni comprensibili dal suo punto di vista. Però dobbiamo fare lo sforzo di riportarci alla ragione di conduzione, sgombrando le nebbie che aleggiano su questo K2 del Senato, come ricordava il senatore Crosio nella sua metafora, e che dopo sessant'anni di storia - qualche giorno fa partecipavo con un protagonista di quella storia, che oggi ha novant'anni ed è della mia città - ancora non sono state chiarite. Non vorrei che dovessimo dedicare novant'anni per chiarire le nebbie sul K2 che stiamo scalando.

Abbiamo affrontato 2.000 emendamenti. È vero che 1.000 sono stati caducati ed alcuni sono stati ritirati, ma molti sono stati votati e riguardano l'essenziale della riforma che stiamo affrontando.

Il chiedere, come chiediamo (e non pretendiamo), di poter passare a votazione per continuare un confronto di merito sui problemi, credo sia il minimo che si possa fare in un organo costituzionale, in un'Assemblea che ha deciso a larghissima maggioranza, a condivisione comune (perché sta scritto nei

nostri programmi elettorali condivisi su questo punto), di superare se stessa, servizio di una democrazia più snella, più veloce, più rappresentativa perché non viene meno il criterio di rappresentanza garantito dalla Camera dei deputati ed il principio di raccordo con l'elettorato solo perché diventiamo principalmente una Camera delle Regioni.

Io credo davvero, e lo dico con la stessa pacatezza e lo stesso spirito costruttivo contenuti negli interventi dei senatori Crosio e Martelli, che noi tutti rischiamo di essere delegittimati in una notte grigia in cui tutte le vacche sono nere, e noi sappiamo che non è vero che tutte le vacche sono nere in questa notte grigia. Rischiamo di essere accomunati a coloro che vogliono difendere astrattamente e concretamente un sistema di potere che in realtà non regge più, perché il vestito che le istituzioni rappresentano sul nostro corpo sociale non è più adatto a rappresentarci nei momenti importanti della vita istituzionale che noi rappresentiamo.

Allora credo che sia nel diritto-dovere del direttore d'orchestra di questa Assemblea, che rischia di suonare in modo distonico e sbagliato, di avere la disponibilità delle regole per poter condurre questo concerto, che mettiamo al servizio del popolo italiano.

Credo che nessuno abbia mortificato nessuno, e se è accaduto è stato fatto in buona fede. Questa mattina, mi sono sentito forzato rispetto al voto segreto concesso sull'emendamento del senatore Candiani, perché io - l'ho detto ai Capigruppo e lo ripeto davanti a tutti voi - ritenevo che quell'emendamento dovesse essere accantonato per essere votato all'articolo 10, perché quello era il suo posto e ritengo che il Presidente del Senato dovesse avvalersi dei poteri che gli conferisce l'articolo 102, comma 4, per disciplinare le votazioni in modo coerente al risultato che vogliamo raggiungere.

È stata fatta un'altra scelta, ma non abbiamo ritenuto che questa scelta fosse una violenza alla democrazia. Allora credo che il tono positivo che è stato rappresentato da una forza di opposizione, una forza razionale e ragionevole perché ha presentato solo un centinaio di emendamenti (peraltro anche il Movimento 5 Stelle ha presentato solo 200 emendamenti) debba ricondurre alla razionalità almeno su questo punto il nostro confronto.

Un ultimo appello lo faccio davvero agli amici e compagni - se posso dirlo - di SEL, con i quali, da posizioni molto diverse, ma sicuramente dentro una storia del centrosinistra italiano molto variegata, molto ambigua e con tantissimi problemi, abbiamo condiviso tante battaglie e tanti momenti di governo, anche degli enti locali e delle Regioni del Paese. Vorrei dire loro che non è certamente ripetendo venti volte la stessa cosa che noi risolviamo il problema.

Allora, riconoscere al Presidente del Senato il dovere e il diritto di dirigere, da qui in poi, nuovamente le votazioni - con la disponibilità a fare suo fino in fondo, oltre che la lettera, anche lo spirito del Regolamento, che è uno spirito costruttivo e garantista (e lo è sempre stato, lo è stato anche oggi, nei confronti delle scelte che abbiamo fatto noi) - non è riconoscere il potere a qualcuno, ma è creare le premesse per poter continuare nel rispetto delle opinioni di tutti e dei giusti diritti della minoranza, che deve poter affermare i suoi diritti. Ma c'è anche il diritto della maggioranza di poter almeno continuare e proseguire il cammino della riforma. *(Applausi dal Gruppo SCpI e PD)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, avevo chiesto subito la parola per un ragionamento articolato e complesso: passiamo subito all'esame degli emendamenti. Grazie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho molto apprezzato lo spirito con il quale il senatore Crosio ha iniziato la sessione di lavoro serale. L'ho interpretato cogliendone gli aspetti positivi, con il riferimento al K2, ad una scalata imponente e difficile, nella quale l'Italia ha avuto successo. Questo è non solo un augurio perché noi si trovi un buon metodo di lavoro, ma è anche un augurio che alla fine si arrivi lì dove sono arrivati i nostri connazionali sessant'anni fa.

Credo, signor Presidente, si debba continuare nel nostro lavoro di analisi del provvedimento della

riforma costituzionale e votare.

Signor Presidente, oggi abbiamo avuto - l'ha detto il senatore Crosio e ha detto il vero - una giornata difficile: in questa giornata difficile, della quale adesso noi non dobbiamo e non vogliamo parlare, abbiamo avuto purtroppo l'impossibilità di dedicarci al nostro compito, al compito per il quale siamo venuti in Senato questa mattina e per il quale ci siamo trattenuti, cioè lavorare alla riforma costituzionale.

Le chiedo, signor Presidente, di riavviare i lavori nei tempi più solleciti possibile e di riprendere le votazioni su una riforma che, come sappiamo, è urgente. Se lo faremo con lo spirito e l'obiettivo che il senatore Crosio ha indicato e cioè quello del successo, credo che faremmo una cosa buona. Cominciamo a farlo subito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intanto vorrei dire che abbiamo ascoltato le sue parole e per noi l'equivoco relativo a quel che abbiamo letto nelle agenzie è chiarito. Non abbiamo mai pensato che lei avesse potuto inviare la polizia in Senato: siamo certi per che da parte sua non ci fosse alcuna minima volontà in tal senso. Lo diciamo forti del fatto che conosciamo il suo alto senso dello Stato: la sua storia parla a tutti noi e su questo non abbiamo avuto dubbi.

Certo, dobbiamo dire che oggi è stata una giornata difficile. È stata scritta una brutta, una bruttissima pagina in questa giornata che però - lo dico a noi tutti - non registra né vinti, né vincitori, sia qui che fuori. La logica del muro contro muro - che, ahimè, mi sembra di capire non sia proprio volontà comune di smorzare, perché dai toni che ho sentito e da alcuni interventi ascoltati ora, alla ripresa dei lavori, comprendiamo che invece c'è ancora la volontà di continuare con il muro contro muro - ha prodotto soltanto rigidità, rendendo molto difficili e complicate le relazione politiche e istituzionali e ha reso difficile la gestione di quest'Aula.

Signor Presidente, comprendiamo benissimo che per lei sia stato molto complicato difficile gestire l'Assemblea. Vorrei dire, però, che dopo l'ampia discussione che abbiamo fatto ieri pomeriggio sull'applicazione del Regolamento, abbiamo chiesto anche oggi, semplicemente, l'applicazione del Regolamento, perché quella era l'unica garanzia per tutti. Su questo non abbiamo trovato risposte e abbiamo visto forzature. È accaduto questo: non ci siamo sentiti garantiti, signor Presidente. Per noi questa è una pagina che dobbiamo superare e, dunque, con senso di responsabilità, a nome di SEL - ma penso di parlare anche a nome di tutto il Gruppo Misto - ritengo che dobbiamo utilizzare queste ore per riprendere il filo di una discussione nel merito, per riprendere anche un filo civile di dialogo, perché una buona riforma costituzionale sta a cuore a tutti. Qui non c'è una parte che ha a cuore la riforma e un'altra parte che non l'ha a cuore: qui ci sono due visioni diverse che si confrontano, entrambe con uguale dignità, ed entrambe hanno diritto di trovare un punto di sintesi alta.

Penso dunque che abbiamo bisogno di ritrovare lucidità: oggi la giornata è stata complicata e non sarebbe una tragedia se oggi i lavori dovessero finire due ore prima, per ritrovare, signor Presidente, raccogliendo l'appello che ci ha fatto oggi all'apertura dei lavori, quella calma, quella serenità e quella tranquillità, che ci consentiranno di riprendere i lavori. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Per dare ordine ai lavori, darò la parola a un oratore per Gruppo e ai Capigruppo. Senatore Mario Mauro, il suo Capogruppo ha chiesto di intervenire. *(Commenti del senatore Mauro Mario)*. Devo dare la precedenza ai Capigruppo e poi potrà intervenire un oratore per Gruppo. Dobbiamo cercare anche di venire incontro alle esigenze di tutti coloro che vogliono riprendere i lavori dell'Assemblea.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo trenta secondi, e non di più, della vostra attenzione. Troppe parole sono state dette e troppe parole sono state urlate. Non è il caso, in questo

momento, di fare l'esegesi di quanto è avvenuto oggi pomeriggio, ma credo che sia assolutamente necessario che i legislatori usino non le parole espresse - con tono alto, corrosivo o di condivisione - ma usino quelle parole che sono scritte nei provvedimenti legislativi.

La parola del legislatore è nell'emendamento, la parola del legislatore è in un disegno di legge che, di conseguenza, sono l'unica possibilità attraverso la quale ognuno di noi può esprimere il proprio sentire e il proprio volere. Questo sentire e questo volere evidentemente transitano attraverso una democratica valutazione che genera come frutto un voto che equilibra i rapporti tra il diritto della maggioranza e il diritto della minoranza.

Concludo pertanto accogliendo con grande favore il monito, l'invito, l'esortazione fatta dal senatore Crosio e dico: perché aspettare domani, quando la stessa modalità di azione e lo stesso sentire può essere già, sì, questa, la parola di questa sera?

Noi del Gruppo Per l'Italia riteniamo che sia opportuno, in quel clima di collaborazione e di sano confronto, proseguire i lavori. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Russo).*

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, come al solito mi trovo perfettamente d'accordo con il senatore Romano e la ringrazio, a nome mio personale e del mio piccolo Gruppo, per come è stato gestito un esito previsto dall'articolo 68 del Regolamento, consentendoci di tornare in Aula in un clima certamente molto più sereno.

Per contribuire a rasserenare ulteriormente non soltanto gli animi, ma anche il prosieguo dei lavori, le farei formalmente una richiesta, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, là dove è espressamente detto che il Presidente del Senato può sottoporre all'Aula immediatamente la votazione sui presupposti di costituzionalità negati dalla 1a Commissione.

Visto che comunque, per quanto riguarda il decreto carceri, questo è un voto che dovremmo esprimere, potremmo benissimo in questo senso occuparcene per il prosieguo della serata, con ciò potendo adoperarci per un maggiore rasserenamento, meditando meglio il voto che dobbiamo dare su un provvedimento molto più importante; non che quello sulle carceri non lo sia, ma il voto sui presupposti di costituzionalità probabilmente non necessita di quell'attenzione, di quella fermezza e di quella puntualità di cui necessita il prosieguo del lavoro per l'approvazione della riforma della Costituzione.

In tal senso, parlavo lentamente perché è necessaria forse una migliore meditazione da parte del presidente Zanda e anche un contributo da parte del presidente Sacconi, anche se, presidente Grasso, lei sa bene che l'inserimento all'ordine del giorno può essere fatto dal Presidente apprezzate le circostanze ed io credo che queste siano delle circostanze che lo richiedano. Visto il contenuto dell'intervento del senatore Crosio, del senatore Romano e del mio, potremmo sentire qualche altro Capogruppo in questo senso; non vedo qui presente il presidente Romani, ma sono presenti il presidente Bruno e la senatrice Bernini, che possono, se credono, confortare la Presidenza, qualora il Presidente lo ritenga necessario (è una prerogativa del Presidente decidere in proposito).

D'altronde, signor Presidente, sono le 21,50, lavorare sui presupposti di costituzionalità implica un intervento per Gruppo e quindi richiede un'ora e mezza, un tempo che comunque dovremmo dedicare allo stesso voto nelle giornate che vengono.

La giornata è stata difficile, complicata e molto tesa, comunicata all'esterno in modo probabilmente difforme da quello che realmente è stato. La richiesta fatta dai senatori di SEL e l'intervento fatto dal senatore Crosio, possono, se a ciò si coniuga una qualche espressione da parte degli altri, confortare ulteriormente e definitivamente la Presidenza. La ringrazio Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio io. I senatori Zanda, Sacconi e Romano si sono espressi per andare avanti. Chiedo al senatore Bruno di esprimere il suo parere. *(Il senatore Tosato fa ripetutamente cenno di voler intervenire)*. Senatore Tosato, mi faccia finire.

Bisogna risolvere la questione se dobbiamo interrompere i lavori in corso sull'esame del punto all'ordine del giorno dei disegni di legge costituzionale o se domani mattina iniziare i lavori dell'Aula

con la deliberazione sul parere della 1a Commissione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sui detenuti.

Senatore Bruno, le chiedo se può brevemente esprimere il suo parere, dal momento che già abbiamo ottenuto il parere contrario degli altri Capigruppo.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo e quindi ho capito qual è la posizione dei Gruppi e ? come ho già detto in quella sede - credo che lei, che si è già assunto la responsabilità della conduzione dell'Aula e a lei compete, possa disporre del nostro voto nella maniera che ritiene più opportuna, purché i lavori si svolgano in una situazione di tranquillità e serenità, com'è giusto che sia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD e del senatore Casini)*.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tosato, finalmente riesco a darle la parola. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi la invitiamo a prendere in seria considerazione la proposta che ha fatto il senatore Crosio. È una proposta credo ultimativa rispetto all'esito positivo dell'approvazione di questo provvedimento.

Lei ha tutta l'autorevolezza - e la deve esercitare finalmente in quest'Aula - per prendere delle decisioni che vadano al di là delle appartenenze, della maggioranza e dei voleri della maggioranza, dell'opposizione e soprattutto del Governo! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Campanella, Orellana e Mussini)*. Infatti, se noi ci troviamo in questa situazione la responsabilità maggiore è dell'arroganza del Presidente del Consiglio *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto ILC)*, che ha imposto a questo Senato il ruolino di marcia per approvare le riforme senza discuterle nel merito, ma esclusivamente perché lui aveva promesso alla Nazione che dovevano essere approvate entro l'8 agosto. Dei contenuti non si è mai parlato.

Da parte del Governo...Mi scusi, non mi interrompa, Presidente, perché qui molti senatori hanno usato metà del tempo per le sue interruzioni: questo è stato evidente durante tutta la discussione. Le chiedo di parlare senza essere interrotto *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Governo su alcuni temi importanti non ha mai dato risposta. L'elezione dei senatori può avvenire attraverso la nomina da parte loro di altri consiglieri regionali o deve avvenire attraverso la votazione del popolo? Il numero dei deputati eletti deve essere in proporzioni tali da permettere l'equilibrio dei poteri? I *referendum* possono essere nelle mani dei cittadini secondo dei numeri che consentano la partecipazione popolare?

Questo era il vero dibattito; questo era il dibattito che a noi interessava. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. La risposta di Zanda, a fronte della richiesta di Chiti, è stata: vi offriamo di finire a settembre. A noi di finire l'8 agosto o a settembre non ci interessa niente. Per quanto ci riguarda possiamo finire anche domani, se su questi temi c'è una risposta chiara da parte del Governo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Mussini)*.

Signor Presidente, la gravità di questo dibattito, in cui - ripeto - ci troviamo ostaggi dell'arroganza del presidente del Consiglio Renzi, è legata anche ad un'altra questione: non si è voluto prendere atto di quello che è avvenuto questa mattina nel voto segreto. L'esito del voto segreto di quest'oggi, con la sconfitta del Governo, dimostra inequivocabilmente, in modo evidente, che il voto di molti senatori di quest'Aula non è libero. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC)*. È condizionato dalla paura di disubbidire a due *leader* politici, a due capi di partito, che hanno siglato un patto segreto che, se realizzato, condizionerà la vita democratica di questo Paese nei prossimi anni!

Lei, signor Presidente, in questi giorni, con le sue decisioni (o meglio, con la sua obbedienza), si è dimostrato complice di questo patto. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Stai zitto!

TOSATO *(LN-Aut)*. Questo patto vuole stabilire che il potere deve appartenere a pochi, e non più al popolo. Noi ci battiamo perché il popolo mantenga il diritto di votare i propri rappresentanti! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Campanella)*.

Signor Presidente, lei non lo ha mai rimarcato (ed è grave che non lo abbia fatto), ma noi non

difendiamo noi stessi, noi difendiamo l'affermazione di tale principio: la sovranità appartiene al popolo! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

TOSATO *(LN-Aut)*. Scusi, Presidente. Questo è un principio per il quale in democrazia non possiamo fare sconti a nessuno. Noi in quest'Aula stiamo difendendo la libertà dei cittadini!

La invito, quindi, a usare la sua autorevolezza e a prendere atto che c'è un clima incandescente in quest'Aula e che l'unico modo per arrivare alla modifica della Costituzione è attraverso un confronto vero, in cui il Governo non imponga le sue decisioni, ma si confronti con il Senato. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-ILC. Congratulazioni. Proteste del senatore Colucci)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, intanto la ringrazio perché pensavo di essere diventato invisibile. *(Commenti dal Gruppo PD)*. E però - mi scusi - credo che prima di me abbia diritto a dire la sua il collega Mario Mauro *(Applausi dal Gruppo M5S):* infatti, pochi minuti fa lei ha elencato anche il nome di quel collega come un avente diritto alla parola. Giacché mi è stato insegnato che *pacta servanda sunt*, per me le sue parole sono, non dico sacre, ma da rispettare in quest'Aula, sempre che siano coerenti. Chiedo pertanto che la parola venga intanto concessa, come lei stesso aveva ribadito, al collega Mauro. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bisinella)*.

PRESIDENTE. Senatore Mauro, lei era stato uno dei primi a chiedere la parola, ma è stato sopravanzato dai Capigruppo sul tema concernente i lavori d'Aula. La invito pertanto ad intervenire.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, in realtà la mia è una proposta sull'ordine dei lavori molto semplice e molto concreta, finalizzata a cercare di superare questa *impasse*.

Nella realizzazione del compito della riforma costituzionale, noi incontriamo due problemi essenziali. Uno riguarda i tempi e l'altro riguarda i contenuti. Abbiamo provato, fin dal primo giorno, sulla scorta dell'intervento - che ricordo a tutti - del collega Chiti, a coniugare l'uno e l'altro aspetto. Ci siamo arenati per una ragione molto semplice: sembravano non esserci sufficienti garanzie che consentissero il ritiro di un numero cospicuo di emendamenti che possono essere considerati ostruzionistici.

Io propongo un modo di realizzare semplicemente quanto il senatore Chiti si proponeva. Richiamo l'attenzione degli amici del Gruppo Misto di Sinistra, Ecologia e Libertà e di tutti i senatori. Procediamo in questo modo: organizziamo il dibattito secondo i principi ispirati da Chiti, vale a dire su argomenti, e invece di proporci di fare il ritiro di tutti gli emendamenti una volta sola (perché magari non vediamo sufficienti garanzie), procediamo al ritiro di un numero cospicuo di emendamenti giorno per giorno, una volta esaurito l'argomento, senza limitazioni di sorta; in questo modo otterremo di arrivare al compimento dei tempi, con grande anticipo anche rispetto all'8 agosto.

È un modo ragionevole. Vi prego tutti sia di mettere da parte le pregiudiziali sugli aspetti regolamentari - perché se non c'è volontà politica è chiaro che ci scontriamo anche sul Regolamento - sia di capire, allo stesso tempo, che se non potremo entrare nel merito ci troveremo, in qualche altra serata, nelle condizioni raffigurate ieri dal collega Azzollini. Ci sono temi rilevanti che richiedono competenze che vanno oltre quelle già esibite in Commissione affari costituzionali e che necessitano di poter essere affrontati.

Allora, colleghi, vi chiedo: sospendiamo i lavori adesso e, nella disponibilità di un lavoro che ricomincia anche nel dialogo tra i Gruppi, affrontiamo gli argomenti chiave a partire da domani, imponendoci di rimuovere gli emendamenti ostruzionistici giorno per giorno, dopo aver affrontato l'argomento di merito, perché altrimenti non ne verremo più fuori. *(Applausi dai Gruppi PI, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Senatore Mauro, lei sa che queste proposte sono state già più volte avanzate e purtroppo non hanno avuto esito. Speriamo in un nuovo appello.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Dopodiché decido cosa fare.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, credo che tutti quanti dovremmo, anzi dobbiamo, prestare ascolto alla voce che non è giunta qua, ma è degli italiani che sono fuori e che forse sono stanchi, disperati e rassegnati nell'osservare una classe politica e rappresentante che forse rappresenta, adesso più che ieri, soltanto se stessa.

MANCONI *(PD)*. Parla per te.

MORRA *(M5S)*. E proprio per questo motivo mi sento di ricordare a tutti quanti, tutti, quanto dicevo poc'anzi: *pacta servanda sunt*. Noi in questi giorni abbiamo passato più tempo non a votare, non ad esaminare, non a ragionare, bensì in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo oppure della Giunta per il Regolamento! *(Brusio)*. Mi scusi, Presidente, mi rivolgo a lei perché rappresenta la totalità dell'Aula: se uno parla - e questo lo diceva un modestissimo insegnante di filosofia e storia ai suoi studenti - lo fa perché venga ascoltato e venga ascoltato da tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*. Se, al contrario, dobbiamo...

PRESIDENTE. Ormai è una pratica diffusa in quest'Aula, lo sa benissimo.

MORRA *(M5S)*. Mi scusi, ma questo è il pieno riconoscimento del fatto che le istituzioni sono morte, causa mancanza di rispetto da parte di chi le dovrebbe vivificare! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Infatti, se noi non siamo capaci di gestire qua dentro un dibattito, come caspita pretendiamo di poter essere normatori? Come possiamo indicare la strada da percorrere ai nostri concittadini?

Detto questo, siamo arrivati ad un clima particolarmente surriscaldato perché il grande assente, quello che dovrebbe essere seduto là, davanti a me, ha sempre avuto un atteggiamento di assoluta arroganza! E scelgo bene le parole: arroganza, oppure, se vuole, *hubris*, tracotanza, perché non ha limite! Infatti, caspiterina, non è importante far velocemente le cose, è importante far bene le cose sapendo cosa si debba fare! *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)*.E il Paese sta subendo queste riforme imposte e utilizzate come armi di distrazione di massa.

Noi siamo qua a ragionare, in Aula, ed è molto più difficile quando in Commissione emendamenti su emendamenti sono stati ritirati perché i relatori e il Ministro hanno invitato al ritiro! *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-SEL)*. Ma se non c'è possibilità di ragionare in Aula perché non c'è ascolto, non c'è attenzione, mi deve dire lei, Presidente, a chi dobbiamo parlare! A noi stessi? No.

Vorrei veramente poter recuperare serenità *(Commenti dal Gruppo PD)* e il senator Crosio ha tentato alla ripresa della seduta di lanciare una ciambella a chiunque volesse afferrarla. Poi il dibattito ha dimostrato che ancora non c'è la volontà di prender questa ciambella perché noi in tantissimi, ripeto, in tantissimi, non abbiamo rispetto delle istituzioni.

Mi permetto un'ultima chiosa. Il Presidente del Consiglio ha fatto un'affermazione a seguito del voto che c'è stato questa mattina, ma contro quel voto noi ci siamo battuti *a priori* avendo presentato il 13 settembre una proposta di modifica del Regolamento del Senato in virtù della quale si sarebbe potuto evitare sempre l'ossimoro che, in uno Stato democratico, nel Parlamento si arrivi ad un voto segreto, perché il Parlamento è il luogo in cui non si deve avere paura di ricatti e di minacce! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut.Proteste dal Gruppo PD)*. Se però mi sento anche far la morale...

PRESIDENTE. Le do atto che la proposta è stata presentata...

MORRA *(M5S)*. ...che giace dal 13 settembre e, se non è stata calendarizzata non è certamente colpa delle opposizioni e delle minoranze perché è a botte di maggioranze che si coagulano ogni volta su singoli interessi che si determina cosa si faccia qui! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Però mi lasci concludere.

MANCONI *(PD)*. *Alea iacta est*!

PRESIDENTE. Concluda, prego.

MORRA *(M5S)*. Aggiungo, perché anche su piccoli particolari si gioca la credibilità di un'istituzione, che noi tutti siamo qui per dialogare, per quanto sia difficile, per ascoltarci, per quanto sia impegnativo, ma non c'è cosa veramente più irritante che chiedere la parola e rimanere invisibili.

Io chiedo a lei ma anche ai Segretari, chiunque essi siano nel momento, di esercitare il massimo controllo possibile perché, se oggi al senator Candiani fosse stato concesso di prendere la parola quando l'ha chiesto, noi avremmo evitato tutti questi lavori. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Minzolini).*

Si dice scherzosamente, se posso chiudere con una battuta, che tutti quanti quando entriamo qui dentro dovremmo sottoporci ad una visita medica neurologica: magari neurologica no, ma oculistica sì. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e della senatrice Casaletto).*

SACCONI *(NCD)*. *(Ironico)*. Facciamo intervenire due per Gruppo. No, tre per Gruppo! No, quattro per gruppo!

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, la prego veramente. La seduta può proseguire tranquillamente. La prego, ci faccia ricominciare a votare. La prego, ci faccia lavorare per quello per cui ci ha convocato lei qui. Ci faccia votare perché questo è il nostro dovere. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Di Biagio e Susta. Commenti dai Gruppi LN-Aut e M5S).* Noi vogliamo fare il nostro dovere. Glielo chiedo serenamente, signor Presidente, ma ce lo faccia fare.

Si sono espressi tutti i Capigruppo. Lei ormai ha chiaro qual è il volere dei Gruppi. Per cortesia, ci faccia votare.

PRESIDENTE. Adesso incominciamo a votare.

Vorrei prima sentire la senatrice De Petris sulla proposta del senatore Mario Mauro.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi siamo stati molto chiari.

PRESIDENTE. Brevemente.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Brevemente. Abbiamo sentito il senatore Crosio. Abbiamo formulato un invito per cercare di recuperare un clima di serenità e quindi abbiamo accettato pienamente la proposta di chiudere qui la seduta, così come aveva chiesto e proposto il senatore Crosio, per cercare tutti quanti nella giornata di domani di ritrovare un clima di serenità perché, signor Presidente, è evidente a tutti che non si può andare avanti a fare le riforme costituzionali in queste condizioni.

Signor Presidente, abbiamo sentito delle risposte che hanno ancora una volta voluto aizzare gli animi. Noi facciamo finta di non averle sentite e rinnoviamo ancora una volta la proposta di chiudere qui la seduta questa sera, in modo tale che domani davvero possiamo organizzare i nostri lavori in un modo diverso, più sereno ed entrando nel merito. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice De Pin).*

PRESIDENTE. Colleghi, siccome il calendario e i relativi tempi, come tutti sanno, sono decisi dalla Conferenza dei Capigruppo, non possiamo interrompere l'attività di un organo costituzionale che ha delle regole, regole che sono state ampiamente applicate e che hanno dato un calendario e un ordine.

Abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di esprimersi in questo momento, che aveva perso quella serenità che deve essere il faro per poter continuare sulla riforma costituzionale.

Vi invito quindi, senza perdere quella serenità che abbiamo ritrovato, seppur faticosamente, a riprendere l'ordine del giorno per cui siamo stati convocati e per cui da stamattina tutti siamo - ripeto siamo - qui, per non disperdere l'attività che possiamo svolgere avendo un calendario che prevede il termine della seduta alle ore 24.

Effettuiamo le votazioni che riusciamo ad effettuare e poi, domani mattina, voteremo sui presupposti di costituzionalità come proposto dal senatore Mario Ferrara. *(Brusio).*

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, ne ha facoltà, ma, per favore, brevemente perché dobbiamo votare. *(Commenti dal Gruppo PD).*

VOLPI *(LN-Aut)*. Scusate, colleghi, io è da oggi che cerco di parlare, e sarò brevissimo.

Signor Presidente, credo che ci sia stato un errore gravissimo: il senatore Crosio ha messo davanti a tutti un ramoscello d'ulivo e ci avete sputato sopra.

Signor Presidente, le considerazioni del Presidente del Consiglio rispetto a tutti voi - e lei dovrebbe dire qualche cosa - sono che quando si è votato con il voto segreto siamo diventati dei «costituzionalisti incappucciati». Questa è l'opinione che il Presidente del Consiglio ha di quest'Aula!

Dopo di che, ormai ci siamo abituati: arriva l'ordine del principe, qualche vassallo più o meno irrilevante dice che va bene tutto... *(Vivaci proteste dal Gruppo PD).*

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Vassallo sarai tu!

MANCONI *(PD)*. Valvassino!

VOLPI *(LN-Aut)*. Colleghi, ma state facendo una prova di forza? Accettatelo! Scusateci, eh! Volete fare i muscolari? Fate i muscolari! *(Proteste dal Gruppo PD).*

Questa è la democrazia del Partito Democratico, signor Presidente. Stanno dimostrando esattamente quello che sono. State dimostrando esattamente quello che siete! Vorrei ricordare ai colleghi che io non insulto nessuno: riporto le parole del Presidente del Consiglio. *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Volpi, però non facciamo riferimenti. Prego.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ma devo riferirmi a cosa, signor Presidente? Lei ha violato tutte le regole! Abbiamo detto: facciamo pace, avete detto di no! E allora, va avanti esattamente come oggi! Avete chiuso la tregua!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Questa la votate voi! *(Il senatore Candiani agita il fascicolo degli emendamenti).*

CORO DI VOCI DAI GRUPPI LN-Aut e M5S. Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Riprendiamo dall'emendamento 1.0.23.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI LN-Aut e M5S. Libertà! Libertà! *(I senatori del Gruppo LN-Aut alzano cartelli recanti le scritte: «Il voto appartiene al popolo», «Qual'è la moneta di scambio?», «Grasso & Renzi ladri di democrazia», «Grasso come arbitro Moreno». I senatori del Gruppo M5S accompagnano il coro battendo il tomo degli emendamenti sul banco).*

PRESIDENTE. Gli assistenti ritirino i cartelli, per favore.

CORO DI VOCI DAI GRUPPI LN-Aut e M5S. Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Capisco, anche perché c'è abbastanza pubblico, che voi vogliate diventare delle vittime sacrificali; se volete questo, è possibile... *(Commenti del senatore Santangelo)*. Senatore Santangelo, non istighi.

Noi riprendiamo i lavori perché l'organo costituzionale che rappresentate deve continuare. Dopodiché, se c'è la serenità che avevamo conquistato, essa deve portarci ad andare avanti nelle votazioni. Se poi qualcuno si vuole immolare sacrificandosi, per carità. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Non arriviamo a queste cose, per favore.

Riprendiamo dunque dalla votazione dell'emendamento 1.0.23. *(I senatori del Gruppo LN-Aut iniziano a suonare dei fischietti).*

Prego i senatori Questori e gli assistenti di intervenire. *(Gli assistenti parlamentari eseguono l'ordine impartito dal Presidente e si recano tra i banchi del Gruppo LN-Aut cercando di rimuovere i fischietti).*

Senatore Centinaio, lei è il capogruppo. *(I senatori del Gruppo LN-Aut continuano a suonare i fischietti)*. Siccome certamente non si esce di casa col fischietto, era tutto preparato, avevate organizzato il tutto. *(Alcuni senatori dei Gruppi M5S e LN-Aut sbattono il tomo degli emendamenti sul banco).*

Io garantisco che i lavori d'Aula devono continuare. Questa gazzarra deve finire!

CORI DAL GRUPPO PD. Fuori! Fuori! *(Applausi ironici dal Gruppo PD. I senatori del Gruppo LN-Aut espongono nuovamente i cartelli recanti le scritte: «Il voto appartiene al popolo», «Grasso &*

Renzi ladri di democrazia», «Qual'è la merce di scambio», «Grasso come l'arbitro Moreno»).

PRESIDENTE. I cartelli devono essere eliminati. Questo è lo spettacolo che state dando, ed è giusto che i cittadini lo vedano. Non sospendo la seduta: voglio che tutti vedano. *(Il senatore Scilipoti si avvicina e parla al Presidente).*

Mi dicono che qualcuno si è fatto male. Sarete responsabili anche di questo.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 22,17, è ripresa alle ore 23,16).

La seduta è ripresa.

Ho voluto seguire le cure che sono state prestate ai senatori che si sono infortunati. Voglio informarvi che la senatrice Bianconi ha subito un trauma contusivo al gomito destro ed è stata accompagnata in ospedale per eseguire delle radiografie che potranno confermarlo. Speriamo non abbia nessuna frattura. *(Applausi).*

Il senatore Consiglio ha avuto un malore ed attualmente si trova ancora in infermeria con parametri vitali nella norma: polso, pressione, frequenza cardiaca, saturazione periferica. È lucido e ben orientato. Mi ha fatto anche una battuta: «Io sono grasso come lei»; vuol dire che sta bene. *(Applausi).* È lucido, ben orientato, non ha al momento disturbi neurologici. Ha eseguito un elettrocardiogramma con esito normale ed enzimi cardiaci con esito normale. È però ancora in osservazione.

Quanto è avvenuto in Aula, lasciatemelo dire, è un fatto molto grave. È un colpo drammatico alla credibilità del Senato della Repubblica. Ogni senatore, qualunque sia la sua appartenenza politica, qualunque sia la sua posizione e qualunque posizione ideologica abbia preso in questo dibattito, deve comprendere che quando a dei colleghi viene impedito di partecipare alla vita democratica perché colpiti o fisicamente feriti, come è avvenuto in quest'Aula, si colpisce non solo la libertà di ciascuno, ma anche la morale, l'etica che deve essere alla base della nostra funzione. Io penso che in democrazia, nel nostro Parlamento, non può essere consentito per questa ragione alcuno di questi comportamenti, per cui condanno fermamente quello che è avvenuto.

Comunico che il Consiglio di Presidenza si riunirà subito, immediatamente, per assumere tutti i provvedimenti e comminare le giuste sanzioni per quello che è successo.

La seduta d'Aula viene rinviata a domani e si riprenderanno le riforme costituzionali che oggi erano all'ordine del giorno e che sono state interrotte. Sono spiacente per quello che è avvenuto oggi, e continueremo a seguire le condizioni di salute degli infermi. È stata una brutta pagina quella che abbiamo registrato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 1° agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 1° agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 23,20).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

_____

(*) Cfr. anche Seduta n. 294

EMENDAMENTO 1.1952 E SEGUENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «l'unità della Nazione».

1.1953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni

territoriali», con le seguenti: «l'indivisibilità della Nazione».

1.1954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «lo spirito unitario della Nazione».

1.1955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «gli enti costitutivi della Repubblica».

1.1956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le articolazioni territoriali della Repubblica».

1.1957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «le Regioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.1958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni e i Comuni».

1.1959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni».

1.1960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «i Comuni».

1.1961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Città metropolitane».

1.1962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «la Nazione e le sue articolazioni».

1.1963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1962

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «parimenti la Nazione nelle sue articolazioni».

1.1964

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «anche le autonomie».

1.1965

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 55», nel quarto comma, dopo le parole: «le istituzioni territoriali» aggiungere le seguenti: «e la comunità nazionale.»

1.1966

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Istituzioni territoriali» con le seguenti: «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».

1.1967

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON, CATALFO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «Autonomie».

1.1968

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo,. aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».

1.1969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge.».

1.1970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea».

1.1971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nelle materie di legislazione concorrente».

1.1972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «E titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».

1.1973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «Esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e vigila sul corretto utilizzo dei fondi europei da parte delle autonomie territoriali.».

1.1974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «È titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».

1.1975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a:«Costituzione,» con la seguente: «Partecipa».

1.1976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a:«alla» con le seguenti: «Esercita la».

1.1977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «alla» con le seguenti: «Può esercitarla».

1.1978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «alla» con la seguente: «È titolare della».

1.1979

CANDIANI, SCILIPOTI, CASSON (*)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: «concorre,», inserire le seguenti: «paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonchè».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.1980

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON, COTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».

1.1981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 1.1980

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione».

1.1982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei casi e».

1.1983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «e secondo modalità stabilite» con la seguente: «stabiliti».

1.1984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «dalla Costituzione».

1.1985

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «esercita la funzione» con le seguenti: «esercita funzioni».

1.1986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «di raccordo» con le seguenti: «di collegamento».

1.1987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «gli altri enti

costitutivi della Repubblica» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 114».

1.1988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «gli altri enti costitutivi della Repubblica» con le seguenti: «le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.1989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.1988

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero le Regioni, le Città metropolitane e i comuni».

1.1990

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo, con i seguenti: «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea».

1.1991

RUSSO, QUAGLIARIELLO, ROMANO, CASINI, PALERMO, BRUNO, CANDIANI, CAMPANELLA, FATTORINI, DI BIAGIO, BERGER, FASIOLO, Luigi MARINO, RUBBIA, CALIENDO, MARTINI, MESSINA, TONINI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, GOTOR, DI GIORGI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, BENCINI, MUSSINI, GIACOBBE, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, Elena FERRARA, SPILABOTTE, TURANO, D'ADDA, CUCCA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, MIRABELLI, COLLINA, VATTUONE, LAI, PEGORER, FORNARO, GATTI, LO GIUDICE, MINZOLINI, PARENTE, MOSCARDELLI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo».

1.1991 (testo 2)

RUSSO, QUAGLIARIELLO, ROMANO, CASINI, PALERMO, BRUNO, CANDIANI, CAMPANELLA, FATTORINI, DI BIAGIO, BERGER, FASIOLO, Luigi MARINO, RUBBIA,

CALIENDO, MARTINI, MESSINA, TONINI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, GOTOR, DI GIORGI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, BENCINI, MUSSINI, GIACOBBE, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, Elena FERRARA, SPILABOTTE, TURANO, D'ADDA, CUCCA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, MIRABELLI, COLLINA, VATTUONE, LAI, PEGORER, FORNARO, GATTI, LO GIUDICE, MINZOLINI, PARENTE, MOSCARDELLI, PUPPATO

V. testo 3

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni del Parlamento europeo e con le altre istituzioni dell'Unione».

1.1991 (testo 3)

RUSSO, QUAGLIARIELLO, ROMANO, CASINI, PALERMO, BRUNO, CANDIANI, CAMPANELLA, FATTORINI, DI BIAGIO, BERGER, FASIOLO, Luigi MARINO, RUBBIA, CALIENDO, MARTINI, MESSINA, TONINI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, GOTOR, DI GIORGI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, BENCINI (*), MUSSINI (*), GIACOBBE, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, Elena FERRARA, SPILABOTTE, TURANO, D'ADDA, CUCCA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, MIRABELLI, COLLINA, VATTUONE, LAI, PEGORER, FORNARO, GATTI, LO GIUDICE, MINZOLINI, PARENTE, MOSCARDELLI, PUPPATO, FLORIS (**), CUOMO (**)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(**) Firma aggiunta in corso di seduta

1.1992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea», con le seguenti: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

1.1993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «E titolare delle».

1.1994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «Assume tutte le».

1.1995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «Ha l'iniziativa delle».

1.1996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «alle decisioni dirette», e dopo la parola: «formazione», inserire la seguente: «al recepimento».

1.1997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «, alle decisioni dirette».

1.1998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione», con le seguenti: «al recepimento».

1.1999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «e all'attuazione», con le seguenti: «, all'attuazione e al recepimento».

1.2000

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON, DE PIETRO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art, 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «degli atti normativi», con le seguenti: «della normativa e delle politiche».

1.2001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «dell'Unione europea».

1.2002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».

1.2003

LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:

«dello Stato».

1.2004

BONFRISCO

Ritirato (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «leggi dello Stato», inserire le seguenti: «e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,».

_____

(*) L'emendamento verrà ripreso in considerazione in sede di esame dell'articolo 10 del disegno di legge costituzionale

1.2005

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche», aggiungere le seguenti: «concernenti materie attinenti al rapporto con le istituzioni territoriali».

1.2006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, quarto periodo, sostituire le parole: «Concorre a esprimere», con la seguente: «Esprime».

1.2007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, quinto periodo, sopprimere le parole: «nei casi previsti dalla legge».

1.2008

FATTORI, CRIMI, MORRA, MANGILI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

1.2009

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 55», dopo il quarto comma inserire il seguente: «Il senato esercita il potere esclusivo di inchiesta e di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla

Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1.2010

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quarto comma inserire il seguente: «Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle aventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale».

1.2011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sopprimere la parola: «soli».

1.2012

Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quinto comma aggiungere il seguente: «I sistemi elettorali degli organismi di rappresentanza popolare della Repubblica devono essere conformati a quello in vigore per la Camera dei Deputati».

1.2013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «seicentotrenta» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.2014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: *"trecento";*

b) al terzo comma, la parola *"venticinque"* è sostituita dalla seguente: *"ventuno";*

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.2015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento».

1.2016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.2017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.2018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.2019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.2020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"»

1.2021

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.2022

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,", sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.2023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.2024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.2025

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.2026

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.2027

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.2028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.2029

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.2030

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.2031

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

1.2032

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta", sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1-*ter*. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

1.2033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.2034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.2035

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allarticolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.2036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.2037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.2038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.2039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.2040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.2041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento,";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.2042

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".»

1.2043

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".»

1.2044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".»

1.2045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

1.2046

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

1.2047

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.2048

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.2049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.2050

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.2051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.2052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentoquarantuno"».

1.2053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.2054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.2055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.2056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.2057

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.2058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.2059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.2060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla

seguente: "dieci"».

1.2061

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.2062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.2061

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.2063

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 1.2061

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.2064

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: «venticinque»*è sostituita dalla seguente:* «ventuno».

1.2065

MILO, D'ANNA, BRUNI, BONFRISCO

Respinto (*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

_____

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dai senatori Crimi, Mussini, Maurizio Romani e Bencini

1.5000

I RELATORI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica», con le seguenti: «funzioni di raccordo tra gli enti che costituiscono la Repubblica, nonché tra questi e l'Unione europea».

G1.28 (già em. 1.28)

DE PETRIS

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429,

impegna il Governo:

a mantenere l'elezione con suffragio universale e diretto di entrambe le Camere del Parlamento, nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche, a ridurre il numero dei componenti della Camera e del Senato, nonché ad abbassare la soglia di età per l'eleggibilità a deputato da venticinque a diciotto anni.

G1.1897 (già em. 1.1897)

CRIMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429-A,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di controllo parlamentare sull'operato del Governo in relazione alle funzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

impegna il Governo:

a favorire, per quanto di propria competenza, l'efficace esercizio della funzione parlamentare di controllo.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, PAGLINI, MARTON, PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è letta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è

di trecento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione"».

1.0.2

TURANO, GIACOBBE, MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici più otto deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.3

MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

Sono eleggi bili a deputati tutti gli elettori che nel gIorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,

BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Dimezzamento del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, MARTON, GIARRUSSO

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.6

BUEMI, Eva LONGO

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «deputati è di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Composizione ed elezione della Camera dei Deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, in rapporto doppio rispetto alla composizione del Senato di cui all'articolo 57 primo comma.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica"».

Conseguentemente, all'articolo 2, nel capoverso «articolo 57 della Costituzione», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantacinque».

1.0.7

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.8

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione. Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione i ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.9

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento cinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età"».

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto»».

1.0.11

MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di quattrocento settanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.12

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.13

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e 167 distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.14

MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 400. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 400 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.15

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI, GAETTI

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore. L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotonda mento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

1.0.16

MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di 450, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 450 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.17

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, CIOFFI, MARTON, PUGLIA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.18

MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 500. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 500 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.19

MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56. - La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 550. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della. popolazione, per 550 e distribuendo i

seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.20

MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56. - La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 600. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 600 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

1.0.21

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da 630 deputati. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei. più alti resti".».

1.0.22

CANDIANI

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero, la legge costituzionale stabilisce il numero minimo dei rappresentanti delle minoranza linguistiche fra i cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto."».

1.0.22 (testo 2)

CANDIANI

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero, la legge costituzionale stabilisce all'interno dei cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche."».

1.0.22 (testo 3)
CANDIANI
Respinto
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "la legge costituzionale stabilisce all'interno dei cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero"».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge costituzionale n. 1429:
sull'emendamento 1.0.22 (testo 3), il senatore Pepe avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Ruvolo, Stucchi e Vicari.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 14ª Commissione permanente Unione europea in data 31/07/2014 il Senatore Floris Emilio ha presentato la relazione 1519-A sul disegno di legge:
"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre" (1519)
C.1836 approvato dalla Camera dei Deputati.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 luglio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero medesimo, al dottor Paolo Pennesi.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, per gli esercizi 2011 e 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 182).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Elena Ferrara ed il senatore Scalia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01136 della senatrice Favero ed altri.
Interpellanze
MARINELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce il diritto alla libertà religiosa, nonché quello di cambiare religione o di rinunciare alla religione; tuttavia in numerosi Stati tra quelli che hanno sottoscritto tale dichiarazione un credo diverso da quello imposto o maggioritario e l'apostasia sono puniti con la morte, la persecuzione, l'isolamento e la degradazione sociale;

oggi circa il 74 per cento della popolazione mondiale (quasi 5,3 miliardi di persone) vive in Paesi in cui la libertà religiosa è soggetta a più o meno gravi violazioni e limitazioni, che si traducono spesso in vere e proprie persecuzioni religiose. Recenti studi dimostrano che circa i tre quarti dei casi di persecuzioni religiose nel mondo riguardano i cristiani. Sono almeno 500 milioni i cristiani che vivono in Paesi in cui subiscono persecuzione, mentre altri 208 milioni vivono in Paesi in cui sono discriminati a causa del proprio credo;

in questa fase storica i cristiani sono perseguitati, e i numeri delle persecuzioni sono incredibili. Siamo ad un livello ben superiore rispetto a quello che è accaduto durante l'impero romano; secondo il Center for the study of global christianity di South Hamilton, nel Massachusetts (centro che è alle origini delle statistiche sul numero di aderenti alle varie religioni usate da un gran numero di università nonché da chiese e comunità religiose) su scala internazionale, il numero dei cristiani uccisi, in quanto tali, tra il 2000 e il 2010 è stato di circa un milione, 100.000 all'anno;

il divieto di cambiare religione è tuttora in vigore in 39 Paesi, la quasi totalità dei quali seduti nel consesso dell'Onu; per la legge islamica radicale, la *sharia*, l'apostasia è punita con la morte; la *sharia* si sta imponendo in un numero crescente di Stati, senza che alcun organismo dell'Onu rilevi la contraddizione (per non dire l'impossibilità) di sedere in tale consesso in presenza di norme statuali che violano i diritti fondamentali dell'uomo;

in alcuni Paesi, quali ad esempio l'India o il Pakistan (ma il fenomeno sta dilagando anche in altre parti dell'Asia e in Africa), sono oggetto di aggressione ormai quotidiana e di conversione forzata tutte le minoranze che non siano di religione islamica o induista; il fenomeno si sta concentrando soprattutto sulle giovani donne, che sono strappate alle loro famiglie, convertite sotto minaccia di morte e fatte sposare a islamici o induisti contro la loro volontà; questo denota una volontà genocida del tutto assimilabile a quella nazista nei confronti delle minoranze religiose; a dispetto, a parere dell'interpellante, dei vaniloqui delle femministe italiane, l'unica denuncia, l'unico sostegno materiale, l'unica tutela legale per queste sventurate proviene dalle chiese cristiane; in casi clamorosi, che non possono essere ignorati, come quello delle 200 studentesse cristiane rapite in Nigeria, l'Occidente mostra tutta la sua incapacità ad agire, limitandosi a vaniloqui pseudo femministi;

in alcune aree di diversi Paesi del mondo arabo (tra cui Egitto, Iraq e Siria) gli estremisti pretendono dai cristiani il pagamento della *jizya*, la tassa imposta ai non musulmani durante l'impero ottomano e i non musulmani sono considerati cittadini di seconda classe; nei libri scolastici dell'Arabia saudita i cristiani sono demonizzati, mentre in quelli del Pakistan è lecito ucciderli;

la radicalizzazione dei gruppi fondamentalisti ha contribuito ad alimentare il massiccio esodo di cristiani dal Medio Oriente. Se appena un secolo fa essi rappresentavano circa il 20 per cento della popolazione mediorientale, oggi raggiungono a stento il 4 per cento; nelle aree dell'Iraq e della Siria dove l'ISIS ha proclamato il Califfato, si è giunti a crocifiggere i cristiani, secondo il precetto contenuto nel versetto 33 della Sura coranica "La tavola imbandita";

né tale persecuzione si limita ai Paesi del terzo Mondo: è esplosa anche nei Paesi nominalmente cristiani, anche se non sotto forma di assassinio: il 74 per cento degli interpellati nel Regno Unito afferma che c'è una discriminazione dei cristiani, l'84 per cento del vandalismo religioso in Francia ormai è diretto verso luoghi di culto e in Scozia il 95 per cento delle violenze a sfondo religioso ha come obiettivo i cristiani;

nel nostro stesso Paese la chiesa cattolica è percepita, anche in forza di una martellante subcultura che impera nella politica nei *mass media*, come retrograda, antifemminista e omofoba ed è oggetto di derisione, se non di aggressione, da gruppi di presunti progressisti che sistematicamente prendono le parti dell'ateismo se non addirittura di quello che dovrebbe essere a parere dell'interpellante il loro peggior nemico: l'Islam radicale; tutto questo nonostante l'evidenza del fatto che in aree del mondo ben più vaste della nostra piccola Europa, i cristiani rappresentino l'unica difesa fisica e l'unica tutela legale e materiale per le donne e gli omosessuali;

nel corso degli anni gli atti parlamentari di indirizzo si sono rivelati del tutto insufficienti; le poche azioni poste in essere, deboli e inefficaci; gli impegni sino ad oggi adottati inconsistenti e improduttivi.

L'espressione usata sovente negli atti "a mettere in atto ogni utile iniziativa diplomatica al fine di contrastare con efficacia i soprusi perpetrati" si è rivelata insignificante;
nel corso dello stanco e distratto dibattito sulle mozioni per il contrasto alle persecuzioni religiose anticristiane, tenutosi l'1 e 2 luglio del 2014 presso la Camera dei deputati (sedute n. 254 e n. 255), il Governo ha chiesto di sopprimere, ovunque ricorresse nei testi da approvare, la parola "cristianofobia", nonostante essa sia citata più volte nei testi ufficiali da Papa Benedetto XVI e sia stata adottata dall'Onu dal 2003 e dal Parlamento europeo dal 2007;
in sede di dichiarazione di voto in un intervento si è giudicato "odioso" il principio di reciprocità, che è principio riconosciuto e basilare del diritto internazionale e nonostante il fatto che una delle mozioni di maggioranza chiedesse quanto di più ovvio e cioè "affermare nelle relazioni internazionali il principio di piena reciprocità in materia di libertà religiosa, in particolare per quanto concerne l'edificazione dei luoghi di culto delle minoranze religiose";
a seguito della strage davanti a una chiesa copta del 1° gennaio 2011 in Egitto, numerosi esponenti del partito democratico alla Camera sottoscrissero un atto di indirizzo in cui si chiedeva tra l'altro al Governo di promuovere in sede ONU una Conferenza internazionale sulla libertà religiosa e nello stesso ambito sollecitare la creazione di organismi in grado di monitorare le persecuzioni religiose, adottando le necessarie misure di diritto internazionale per contrastarle,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno promuovere un'azione politica coordinata e concertata con la Santa Sede per il contrasto alla persecuzione dei cristiani nel mondo ed alla cristianofobia nei Paesi occidentali;
se non ritenga di attivarsi per l'adozione, con criteri di sistematicità degli strumenti diplomatici della nota di proteste e del richiamo dell'ambasciatore in relazione ad ogni episodio di persecuzione dei cristiani che si verifichi nei Paesi che siedono nelle Nazioni unite, nonché tutti gli strumenti di pressione bilaterale e multilaterale;
se non ritenga opportuno richiedere, nelle sedi internazionali competenti, che si usi ogni mezzo possibile al fine di tutelare i cristiani nelle aree del Medio Oriente e dell'Africa e la creazione di aree cuscinetto;
se non reputi necessario denunziare in sede Onu, anche con la presentazione di dettagliati *dossier*, tutti gli Stati che non rispettino l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani sul diritto alla libertà religiosa, chiedendo nei loro confronti opportune sanzioni qualora non rimuovano dai loro ordinamenti le norme che la ostacolano.
(2-00187)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, DE PIETRO, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, DONNO, PUGLIA, MORRA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
è aumentata la domanda di richiesta di corsi di lingua italiana per stranieri, dovuta anche all'obbligo di superamento dell'esame della lingua italiana quale requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno;
il nostro Paese, esercitando ancora all'estero, nonostante le difficoltà in cui versa, una forte attrazione dovuta alla sua storia ed alla sua cultura, è oggetto di flussi migratori continui che rappresentano una potenzialità preziosa per lo sviluppo economico e civile, pertanto la professione dell'insegnante della lingua italiana per stranieri, a parere degli interroganti, dovrebbe oggi più che mai essere considerata strategica;
in data 23 ottobre 2013 è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00444, dove si rappresentava tale improcrastinabile necessità, evidenziando talune criticità circa l'omesso riconoscimento della professione di insegnante della lingua italiana per stranieri, che come noto è ben altra cosa rispetto all'insegnamento della letteratura italiana per italiani madrelingua;
in questa prospettiva si inseriva la necessità del riconoscimento della professionalità di tale categoria

di insegnanti da parte dello Stato italiano, con dei corsi di laurea mirati a tale scopo, giacché ad oggi si è sviluppata una fitta rete di certificazioni, *master* e specializzazioni in didattica dell'italiano come seconda lingua o lingua straniera che non sono equiparabili al corso di laurea, precludendo, in tal modo, un riconoscimento ufficiale che consentirebbe di accedere alle carriere a cui tale categoria di insegnanti aspira;

considerato che:

per quanto attiene il reclutamento dei docenti per l'italiano come lingua straniera, presso le Università straniere, tale reclutamento è affidato al Ministero degli affari esteri, sulla base di un concorso nazionale a cui hanno accesso solamente i docenti di ruolo già abilitati, ma che non hanno necessariamente le competenze per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, escludendo così a priori la categoria professionale degli insegnanti della lingua italiana per stranieri;

il reclutamento di docenti presso gli istituti italiani di Cultura avviene sulla base della legge n. 401 del 1990, art. 17 comma 2, e del decreto ministeriale n. 392 del 1995, art. 13 comma 4, che lasciano discrezionalità nelle procedure di reclutamento, in base alle leggi e alle condizioni del luogo in cui operano e vincola alle leggi finanziarie italiane che non concedono agli enti di instaurare rapporti continuativi, come previsto dall'art. 13 comma 7 del decreto ministeriale n. 392 del 1995;

quindi gli IIC (Istituti italiani di Cultura) operanti in un contesto più grande, contando su un numero sufficiente di iscritti che possano garantire un tempo pieno al docente selezionato, hanno la possibilità di bandire concorsi per un contratto a termine rinnovabile una sola volta, mentre gli IIC che operano in contesti più piccoli, non avendo questa possibilità, hanno difficoltà nel reclutamento di docenti italiani madrelingua ricorrendo in alcuni casi, per ovviare a problemi di natura burocratica, a figure giuridiche locali;

considerato inoltre che l'istituzione del CLIQ (Certificazione lingua italiana di qualità), nata da un accordo tra il Ministero degli affari esteri e l'Università per stranieri di Siena (CILS), l'Università per stranieri di Perugia (CELI), l'Università degli Studi Roma Tre (IT) e la Società Dante Alighieri di Firenze (PLIDA) e volta ad indirizzare gli studenti stranieri per distinguere le certificazioni riconosciute e valide sul territorio italiano ed altri non ben identificati corsi e/o *master*, potrebbe concretamente rappresentare un punto di partenza per garantire loro anche un "insegnante legalmente certificato";

considerato infine che:

a maggio 2014 si è tenuto un gruppo di lavoro degli Stati generali della lingua italiana avviato dal Ministero degli affari esteri che scaturisce da un invito a riflessioni di alto livello, sulle opzioni strategiche per la promozione della cultura italiana, rivolto dal Ministero degli affari esteri agli operatori del settore, alle istituzioni, agli istituti italiani di cultura, alle ambasciate, alle cattedre di italianistica, per identificare temi e proposte per lo sviluppo e la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo;

i gruppi di lavoro si sono orientati nell'approfondimento di diverse tematiche, tra le quali: le strategie di promozione linguistica per le diverse aree geografiche e per i Paesi del bacino mediterraneo, Cina, Usa e Paesi dell'America latina; il ruolo delle università con particolare attenzione alle cattedre di italianistica; il ruolo degli italofoni e delle comunità italiane all'estero; la gestione e gli strumenti della promozione della lingua italiana;

a tale evento non sono stati invitati gli esponenti della professione di insegnanti della lingua italiana per stranieri, che invece, se presenti, avrebbero potuto contribuire in modo concreto alla realizzazione degli obiettivi prefissati nell'ordine del giorno del tavolo degli Stati generali della lingua italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per colmare il vuoto normativo attraverso un riconoscimento di natura pubblicistica della professione di insegnante di Italiano L2/LS (Lingua seconda/Lingua straniera) da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che comprenda tutti i titoli e le qualifiche di settore, quali certificazioni DITALS (Certificazione in didattica dell'italiano a stranieri), CEDILS (Certificazione in didattica dell'italiano a stranieri), DILS-

PG (Didattica dell'italiano Lingua straniera-Università di Perugia), Lauree specialistiche e *master* in Italiano L2;
se non intenda istituire o farsi promotore dell'istituzione di una classe di concorso specifica per l'insegnamento dell'Italiano come Lingua seconda/Lingua straniera, a cui accedere tramite percorso abilitante così come richiesto per le altre materie dal decreto ministeriale n. 249 del 2010, e far sì che gli anni di esperienza lavorativa nel campo di tutte le certificazioni poc'anzi elencate, vengano riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010 art. 10, comma 3, lettera *b)*.
(3-01145)
MANCUSO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa* -
(3-01146)
(*Già* 4-02560)
MANCUSO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(3-01147)
(*Già* 4-02522)
LUCHERINI, PARENTE, VACCARI, SCALIA, MORGONI, PADUA, DI GIORGI, LO GIUDICE, VALENTINI, SOLLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* -
Premesso che:
a margine della seduta n. 7225 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, tenutasi in data 28 luglio 2014, è stata adottata all'unanimità una dichiarazione in base alla quale è stata espressa forte preoccupazione per l'aggravarsi della situazione nella Striscia di Gaza e per la tragica entità di perdite di vite umane e di feriti, soprattutto tra la popolazione civile;
il Consiglio di Sicurezza, in linea di continuità con la raccomandazione del segretario Generale, Ban Ki-moon effettuata, anch'essa, in data 28 luglio, ha chiesto agli attori, parti del conflitto, un cessate il fuoco umanitario "immediato e senza condizioni" per tutto il periodo della festa musulmana dell'Eid al Fitr (la fine del Ramadan) "ed oltre";
nella seduta del Consiglio di sicurezza del 22 luglio 2014, il Segretario generale Ban Ki-moon, allora in missione in Medio Oriente, intervenendo via video, ha sottolineato l'urgenza di dare piena attuazione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1860 del 2009. Invero, gli elementi principali di detta risoluzione non sono stati implementati, incluso l'attuazione di misure volte a porre fine al contrabbando di armi nella Striscia di Gaza; la predisposizione di un piano volto a riabilitare la il territorio di Gaza, ponendo fine al blocco; il sostegno per la formazione, a Gaza, di un Governo palestinese disposto ad accettare e ad aderire agli impegni della Organizzazione per la liberazione della Palestina al fine di favorire uno sviluppo socioeconomico in grado di garantire stabilità a Gaza e al tempo stesso sicurezza allo Stato di Israele;
è quanto mai urgente addivenire ad una definitiva cessazione delle ostilità a Gaza. È opportuno, quindi, compiere ogni sforzo per aiutare le parti a trovare un terreno comune, un dialogo costruttivo in grado di produrre una composizione del conflitto comprensiva ed inclusiva. Ripartire dall'iniziativa mediata dall'Egitto nel novembre del 2009 può rappresentare un buon primo passo, soprattutto in virtù del fatto che proprio su tale iniziativa sembra essersi raccolto maggior consenso;
è ormai inderogabile la soluzione basata sul principio della coesistenza di 2 Stati, l'uno accanto all'altro, capaci di vivere in pace e in sicurezza. A questo obiettivo tutti gli attori coinvolti (i principali soggetti regionali cosi come gli Stati Uniti, l'Unione europea e l'ONU) debbono profondere ogni impegno al fine trovare una soluzione che salvaguardi le legittime aspirazioni dei due popoli;
rilevato che:
il conflitto in corso tra Hamas e Israele, il terzo, negli ultimi anni, dopo quello del 2009 e del 2012, ha mietuto, allo stato attuale, oltre 1.000 vittime, per la grandissima parte civili (donne, bambini, anziani e persone con disabilità). I feriti sono oltre 3.000. I profughi, secondo quanto testimoniato dal Segretario generale dell'ONU, sono circa 175.000, quasi il 10 per cento della popolazione della Striscia di Gaza, i quali, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, cercano riparo presso edifici pubblici e le varie

strutture delle Nazioni Unite, come l'UNRWA (UN Relief and works agency for Palestine refugees) dispiegate nel lembo di terra palestinese;
le indiscriminate operazioni militari hanno distrutto, e stanno continuando a distruggere, le più importanti strutture civili: ospedali, scuole, orfanotrofi, parchi ludici per bambini, strutture delle Nazioni Unite e di diverse ONG e organizzazioni umanitarie mettendo ulteriormente in pericolo la popolazione civile e in seria difficoltà tutti gli operatori umanitari e della cooperazione, a vario titolo impegnati, a prestarle soccorso. Tali operazioni hanno distrutto, e stanno continuando a distruggere, le infrastrutture e le reti vitali dei territori colpiti dal conflitto con le disastrose conseguenze che ciò comporta. La quasi assenza di acqua potabile e di elettricità sta mettendo in serio rischio le già precarie condizioni di salute del popolo palestinese, accrescendone sofferenza e disperazione;
considerato che quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza ha contribuito a ravvivare quelle pulsioni di antisemitismo, sempre deprecabili e da respingere con fermezza e senza esitazioni, in special modo in Europa, facendo così tornare alla memoria i periodi più bui e spettrali della Storia europea del secolo scorso. I recenti accadimenti in Francia e ancor più recentemente a Roma, dove secondo quanto viene riportato da alcuni quotidiani di rilievo nazionale nella notte del 28 luglio 2014 in diversi esercizi commerciali e in diversi quartieri sono apparse scritte antisemite e simboli evocanti la il nazifascismo, vanno rifiutati con forza e determinazione, ma al tempo stesso costituirebbe una grave leggerezza una loro sottovalutazione,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno riconoscere un contributo ulteriore ed aggiuntivo al contributo al bilancio dell'UNRWA, come chiesto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai Paesi membri, al fine di potenziare e migliorare l'assistenza umanitaria e sanitaria alla popolazione civile della Striscia di Gaza;
se, in virtù del semestre di Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, il Governo non ritenga opportuno promuovere a livello europeo, già a partire dalla prossima riunione del Consiglio europeo del 30 agosto 2014, anche con il coinvolgimento dei soggetti interessati come ad esempio AHLC (Ad Hoc Liaison Committee), un'iniziativa volta comprendere quei Paesi disposti, mediante donazioni, a sostenere la ricostruzione e promuovere l'avvio di uno sviluppo socio-economico;
se non intenda valutare l'opportunità di promuovere un dialogo regionale interparlamentare che veda coinvolti da un lato le delegazioni parlamentari di Israele e Palestina e dall'altro la Commissione per le questioni mediorientali dell'Inter-Parliamentary Union, coinvolgendo anche tutte quelle personalità, intellettuali impegnati israeliani e palestinesi, al fine di lavorare per la realizzazione di un percorso in grado di favorire la discussione tra i Parlamenti israeliano e palestinese e facilitare una riconciliazione tra le due parti, equa ed inclusiva.
(3-01149)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
VALENTINI - *Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che da sempre il Ministero della difesa si avvale di strutture esterne per garantire i servizi di logistica e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti della Difesa, stanziando a tal fine fondi annuali;
considerato che:
nella riunione del marzo 2014 tenutasi presso il Gabinetto del Ministro della difesa, alle organizzazioni sindacali è stato comunicato che per l'espletamento dei suddetti servizi per l'anno 2014 non sono garantiti gli stessi finanziamenti stanziati per il 2013;
infatti, come emerge anche dalla lettura del Capitolo di bilancio 1282/15, c'è stata una considerevole riduzione per l'anno 2014 delle risorse stanziate a favore di servizi che da 9 milioni di euro per il 2013 sono passate ai 7 milioni di euro per il 2014;
i servizi di logistica e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti della Difesa sono assolutamente indispensabili per garantire il funzionamento dell'amministrazione della Difesa, centrale e periferica;
il taglio delle risorse previsto per l'anno 2014 al richiamato Capitolo di bilancio non consente di fatto la fornitura di tali servizi a partire dal prossimo 1° settembre 2014;

considerato, inoltre, che in Italia sono circa 2.000-3.000 i lavoratori, per lo più dipendenti di società cooperative, che da diversi anni sono addetti ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'amministrazione della difesa,

si chiede di sapere:

qualora dovesse essere confermato il previsto il taglio delle risorse per il 2014, come i Ministri in indirizzo intendano far fronte a partire dal prossimo 1° settembre 2014 alle esigenze operative non derogabili di tale amministrazione;

se non si ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine per reperire le risorse necessarie al fine di assicurare a tale amministrazione i servizi minimi già stabiliti dai vari comandi, salvaguardando in tal modo i tanti lavoratori addetti da molti anni a tali servizi.

(3-01148)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERRA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, DONNO, MOLINARI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la regione Sardegna, come è noto, è un'isola ricca di storia, di arte, di tradizioni, di risorse ambientali, culturali ed umane, ed ha, quindi, ragionevolmente, un grande potenziale economico. Queste risorse, a parere degli interroganti, non sono state in passato impiegate in modo corretto ed attualmente la situazione non solo non è cambiata, ma è addirittura peggiorata. A causa di ciò lo sviluppo economico della regione è stato fortemente rallentato e, negli ultimi anni in particolare, l'acuirsi della crisi ha reso la sua già fragile economia ancora più incerta, sia in termini di prospettive di crescita e di sviluppo economico sia sotto il profilo occupazionale;

in virtù di questa estrema precarizzazione economica e, al contempo, sociale molti sardi, non riuscendo a svolgere o a continuare a svolgere un'attività lavorativa, hanno dovuto emigrare portando all'estero conoscenze e capacità tramandate da generazioni; la Sardegna, infatti, ha una grande tradizione artigianale. La tradizione sarda, non solo culturale ma anche economica, trova la sua vocazione nella produzione artigianale di pregio. Difatti i sardi sono famosi nel mondo per le loro abilità manuali, per la loro capacità di creare e confezionare i prodotti più disparati, dai tradizionali e preziosi costumi sardi, ai monili d'oro e di corallo, frutto dell'ingegno e sapienza dell'arte orafa, fino agli arredi e ai prodotti alimentari, estrema sintesi della tradizione e della cultura sarda;

il numero degli artigiani e degli artisti emigrati fuori dall'isola è superiore al numero di coloro che vi fanno rientro. In tal modo vengono lentamente a mancare gli anziani, i maestri d'arte che continuino a tramandare le tradizioni nell'isola. A parere degli interroganti, occorrerebbe, quindi, onde evitare ulteriori emorragie di risorse umane e la dispersione dell'arte e della cultura autoctona, incentivare l'economia tradizionale sarda garantendo l'impiego di risorse economiche al fine di sostenere coloro i quali intendono rimanere in Sardegna o farvi rientro allo scopo di svolgere un'attività di recupero delle tradizioni e delle attività manuali;

considerato che:

la Sardegna è una regione conosciuta soprattutto per il suo mare, per il suo clima ma non altrettanto per la moda e per l'artigianato; sono, infatti, pochi i marchi che sono riusciti ad imporsi nel mercato internazionale. Esempio di alto artigianato isolano, famoso nel mondo, è Poltrona Frau, impresa artigiana fondata a Torino nel 1912 dal cagliaritano Lorenzo Frau, emigrato dalla Sardegna agli inizi del secolo scorso, con la sua sapienza artigianale. Il marchio oggi è di proprietà della Haworth, società statunitense che ha acquisito il 58,6 per cento del capitale sociale dalla Charme Investments Sca e da Moschini SpA;

a giudizio degli interroganti per recuperare l'arte e la manualità artistica della Sardegna, ma anche dell'Italia tutta, occorre sviluppare laboratori ed aule didattiche, i cui docenti, maestri della tradizione artigianale sarda, siano in grado di garantire la conservazione di un patrimonio in fase di estinzione, considerato che si tratta di risorse culturali tramandate in gran parte manualmente. Gli artigiani isolani, in buona parte anziani, sono, peraltro, coloro che hanno tramandato per secoli la tradizione artigianale e costituiscono, a loro volta, parte del patrimonio sardo. È necessario adottare, dunque, non solo a

livello locale ma anche nazionale, delle politiche finalizzate a salvaguardare il vero patrimonio economico sardo come anche di altre regioni, quello che ha permesso all'Italia di diventare un Paese industrializzato e *leader* mondiale nel settore dell'artigianato e della moda, quest'ultima da sempre considerata eccellenza del *made in italy* nel mondo;
i maggiori stilisti della moda italiani sono stati avviati a tale professione, grazie alla trasmissione della cultura manifatturiera attraverso laboratori artigianali come "ragazzi di bottega";
a parere degli interroganti la delocalizzazione delle aziende italiane all'estero e il contestuale impiego di manodopera straniera, conduce lentamente all'estinzione della cultura artigianale italiana e ciò va a svantaggio della qualità e della italianità nei prodotti manifatturieri;
considerato inoltre che:
l'autenticità del *made in Italy* è stata al centro di varie discussioni, già nel 1983 il C.D.C. (Comitato di difesa del consumatore) ha portato alla luce alcune criticità consistenti nell'aver riscontrato delle dichiarazioni non corrispondenti a verità nelle etichette di composizione dei tessuti. Si dichiarava la presenza di fibre nel prodotto nella percentuale del 30 per cento ove, in realtà, si trattava del 7 per cento. È fatto notorio che anche i più grandi *brand* della moda producano i loro prodotti all'estero o in Italia servendosi di manodopera non italiana, spesso in Cina, in Bulgaria, in Bangladesh. Ciò, oltre ad avvenire sovente in violazione delle disposizioni normative in materia di tutela del lavoro e della previdenza sociale, contribuisce, in modo rilevante, alla perdita della tradizione manifatturiera italiana. Inoltre, a parere degli interroganti, è ragionevole ritenere sussistente la lesione del principio generale di affidamento del consumatore oltre che del diritto dello stesso ad un'adeguata informazione sui beni acquistati, così come disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se abbiano adottato o intendano adottare dei provvedimenti al riguardo, anche di carattere normativo;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di tutelare la tradizione artigianale sarda ed in generale italiana, garantendo che una delle più grandi risorse del Paese non vada definitivamente perduta;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, promuovere l'avvio di un tavolo di confronto con le Regioni e con tutti i soggetti interessati allo scopo di rilanciare e promuovere l'economia artigiana italiana nel nostro Paese e nel mondo.
(4-02574)

ARACRI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli sono assoggettate ad aliquota IVA al 10 per cento. La Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede infatti l'applicazione di detta aliquota alle "prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito", ma prevede anche alcune esenzioni (art. 10, comma 1, n. 14): le prestazioni di trasporto di persone effettuate mediante veicoli da piazza (taxi) e altri mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto locale marittimo, lacuale e fluviale non sono infatti sottoposti ad alcuna aliquota IVA. La norma specifica inoltre che "si considerano urbani i trasporti effettuati nei territori di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri";
l'imposta non si applica quindi al trasporto di persone e bagagli tramite taxi e a tutte le prestazioni di trasporto urbano marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, come confermato anche dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 7/E del 14 gennaio 1998;
è evidente una notevole incoerenza normativa delle disposizioni in vigore: l'esenzione dall'IVA è prevista, quanto al trasporto terrestre, per i soli veicoli cosiddetti "da piazza" e non per il trasporto di linea, mentre per i trasporti per vie d'acqua l'imposta non è dovuta neanche per il trasporto di linea;
lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha riconosciuto la necessità di uniformare l'imposizione IVA sul trasporto urbano di linea con il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante "Disposizioni tributarie urgenti" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410,

che però ha confermato il regime di esenzione previsto per i trasporti urbani per vie acquatiche nonché per i taxi (Tabella A, parte III, sopraccitata);
inoltre la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ha previsto l'assoggettamento a IVA senza distinzioni del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli;
il mancato assoggettamento all'imposta non permette alle imprese che operano nel trasporto di linea per vie acquatiche di poter detrarre l'imposta loro addebitata sugli acquisti (carburante, rifornimenti, servizi) secondo un principio di neutralità;
tale disparità di trattamento, per il quale il trasporto di linea è tutto assoggettato all'IVA al 10 per cento salvo quello per vie acquatiche, non ha alcuna giustificazione giuridica, bensì viola i principi di ragionevolezza e uguaglianza nonché il principio di neutralità dell'IVA, dato che pone definitivamente a carico dell'operatore di trasporto di linea per vie d'acqua l'onere del tributo, come se fosse un consumatore finale e non un erogatore di servizi,
si chiede di sapere:
quali iniziative normative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere con urgenza per uniformare il regime dell'IVA dei trasporti urbani di linea assoggettando all'aliquota del 10 per cento anche le prestazioni di trasporto urbano di linea effettuate per vie acquatiche;
se non intendano adottare al più presto una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contribuendo così, senza alcun onere a carico dello Stato, ad armonizzare il diritto interno con gli obblighi comunitari, come previsto dalla direttiva 2006/112/CE.
(4-02575)
MOLINARI, BERTOROTTA, DONNO, FUCKSIA, VACCIANO - *Ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che:
la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" all'art.1 "promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.";
l'art. 2 comma 2 e comma 3 della suddetta legge sancisce: "I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso" i canili "non possono essere soppressi" (se non "in modo esclusivamente eutanasico") e "non possono essere destinati alla sperimentazione." Mentre al comma 11 specifica che "Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire" i canili "sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale", potendo inoltre garantire un servizio di pronto soccorso;
l'art. 3 comma 2 prevede che "Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, [..] i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.";
inoltre rispettivamente i commi 3 e 4 dello stesso articolo esplicitano: "Le regioni adottano, [...] sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo"; "il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a) iniziative di informazione da svolgere al fine di conseguire un rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*; b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale degli enti locali e pubblici coinvolti a vario titolo nei servizi di cui alla presente legge [..] le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti[..]". Successivamente al comma 6 relativamente alla realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati loro dal Fondo di attuazione della legge quadro, dovendo essere la rimanente somma assegnata agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza;
ai comuni, singolarmente o in forma associata, è affidata la priorità di attuare piani di controllo del randagismo attraverso la sterilizzazione; a tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse del Fondo per l'attuazione della legge n. 281 del 1991. I comuni provvedono, sempre avvalendosi di queste ultime risorse, al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di

rifugi per i cani nonché (direttamente o indirettamente, tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura dei volontari di tali associazioni) a gestire i canili sanitari (compresa la gestione delle adozioni e degli affidamenti) (art. 4 della legge n. 281 del 1991);

la normativa nazionale e regionale in materia di randagismo sancisce che l'attività prioritaria per combattere il fenomeno dei randagismo deve essere volta al controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite e che diviene strategica la realizzazione di una rete di canili sanitari al fine di adempiere a quanto disposto dalle normative nazionali e regionali;

il decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR) della Calabria, n.197 del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto la "Razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della regione Calabria", emesso nella qualità di Commissario *ad acta* (nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010) per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria (vincolato all'accordo con il Ministro della salute e con quello dell'economia e finanze), individuava gli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 197 è stata prevista, nel territorio della Regione Calabria, la realizzazione di 7 canili sanitari in aree baricentriche rispetto al territorio che dovranno servire: 2 le province di Cosenza e di Reggio Calabria, ed uno le restanti province di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia;

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 19 maggio 2014, recependo le integrazioni e modifiche suggerite dal Ministero della salute sul decreto del Presidente della Giunta regionale n. 197 (nota Rif. Calabria-Prot. n. 531 fascicolo SVET.7.2012-1), ha confermato la sostanza del precedente decreto con l'inserimento, tra l'altro, dell'obbligo di cooperazione con le associazioni animaliste o zoofile per ciò che riguarda la promozione e gestione degli affidamenti e delle adozioni nonché con la deroga al divieto di coesistenza di canili sanitari e canili rifugio/oasi canine per i canili pubblici esistenti (anche privati) che siano ritenuti di valenza strategica, a patto che sia garantita l'autonoma gestione delle due tipologie di struttura in una unica;

considerato che:

è nota, vista anche la partecipazione delle istituzioni competenti a numerosi incontri e tavoli tecnici intercorsi con le varie associazioni che si occupano del problema, la tragica situazione del randagismo nella provincia di Reggio Calabria;

ad oggi non esiste nella provincia di Reggio Calabria un canile sanitario e la mancanza di tale fondamentale struttura non consente di poter seguire le prescrizioni normative in materia, atteso che i cani accalappiati, che dovrebbero fare un primo passaggio obbligatorio presso tale struttura, vengono condotti direttamente nei canili rifugio operanti nella provincia, che spesso non sono in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni normativo-tecniche;

nel Comune di Reggio Calabria, in particolare, vi è l'assoluta mancanza di ogni tipo di struttura funzionante;

nel 2008 è stato inaugurato in località Mortara di Pellaro, in Reggio Calabria, una struttura municipale (la cui costruzione, conclusa nel 2006, è costata al Comune ben 650.000 euro) che avrebbe tutte le caratteristiche demandate dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 2014, visto che nella stessa potrebbero coesistere tanto il canile sanitario, quanto quello rifugio;

risulta agli interroganti che attualmente il suddetto canile è carente di un gestore, nonostante l'indizione di una gara d'appalto con relativa aggiudicazione del servizio, ma nonostante ciò, a distanza di 2 anni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva avvenuto a settembre 2012, l'amministrazione non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto d'appalto di servizi con l'associazione "Aratea", aggiudicataria;

avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'associazione "Dacci una Zampa" *onlus* proponeva ricorso (n. 105/13 RG) presso il competente Tribunale amministrativo, sezione distaccata di Reggio Calabria, allo stato pendente, in attesa di decisione nel merito. Nonostante la ricorrente avesse

rinunciato all'istanza di sospensione dell'atto impugnato, dando così la possibilità di concludere l'*iter* procedimentale all'amministrazione comunale, quest'ultima non provvedeva alla stipula del contratto per la gestione della struttura, né l'associazione aggiudicataria (soggetto legittimato) ha agito concretamente per dare prosecuzione al procedimento stesso, presentando ricorso avverso l'inerzia dell'amministrazione;

la detta struttura dal 2008 non è mai stata sottoposta ad alcuna manutenzione da parte dell'amministrazione comunale e langue in uno stato di abbandono, rimanendo i locali che la costituiscono di facile accesso e potenziale oggetto di atti vandalici; nonostante ciò, la stessa appare autonomamente funzionante e con gli impianti di luce ed acqua perfettamente a regime e quindi pronta ad accogliere i cani vaganti sul territorio;

tale stato di cose, unitamente all'impossibilità dell'ASP (Agenzia di sanità pubblica) di intervenire secondo le proprie competenze, oltre alla assoluta carenza di informazione e sensibilizzazione nei confronti della collettività, ha innescato un meccanismo che ha portato il fenomeno del randagismo a livelli esponenziali al punto di far identificare la città di Reggio Calabria come la città col più alto tasso di randagismo a livello nazionale;

nell'assenza dell'intervento comunale, l'associazione "Dacci una Zampa" ha prestato continuativamente ed in modo gratuito la propria opera di volontariato nella città di Reggio Calabria, garantendo la tutela del benessere degli sfortunati animali con il reperimento del cibo necessario a sfamarli e dei farmaci necessari alla loro cura, facendosi carico dei costi sostenuti per tutte le visite specialistiche ed esami diagnostici per animali gravemente ammalati nonché le sterilizzazioni degli stessi (attività di competenza esclusiva dell'ASP);

il Comune, vista l'impossibilità di collocare i cani vaganti presso una struttura propria, si trova costretto ogni anno a stipulare convenzioni con soggetti terzi, dislocati nell'ambito della provincia, con importanti esborsi di denaro pubblico. Ad esempio un mese fa è scaduto l'ultimo bando pubblico nel quale venivano, per una previsione di 800 cani da accalappiare, stanziati ben 660.000 euro per la gestione biennale dei cani accalappiati all'interno del Comune di Reggio Calabria. La gara è andata deserta e, al contempo, il Comune da mesi paga ingenti somme per il mantenimento di 570 cani ad una struttura nel Comune di Taurianova (Reggio Calabria), oggetto di interdittiva antimafia per cui non potrebbe stipulare alcuna convenzione con enti pubblici;

i cani dislocati nelle strutture poste in provincia rimangono reclusi sino a che morte sopraggiunga, visto che non viene data la giusta visibilità affinché siano adottati, portando il Comune a far fronte alle loro spese di mantenimento per l'intero arco della loro vita;

il sostanziale mancato rispetto della normativa in materia di sterilizzazione fa sì che nel tempo il fenomeno anziché risolversi diventi sempre più incalzante. In particolare risulta agli interroganti che Reggio Calabria sia l'unica città d'Italia dove non si è mai provveduto alla sterilizzazione di un solo cane di proprietà del Comune, tanto di quelli vaganti quanto di quelli accalappiati;

attualmente gli animali vaganti nel territorio del Comune di Reggio Calabria versano in situazioni di estremo pericolo e sono minacciati nella loro integrità, rimanendo spesso traumatizzati a seguito di incidenti che, oltre ad esporre gli stessi a danni certi e irreparabili, diventano fonte di rischio anche per la pubblica incolumità, compromessa dalla leishmaniosi, malattia endemica che causa un drastico abbassamento delle difese immunitarie e che espone l'animale a molteplici patologie, rischiose per la salute pubblica;

l'amministrazione comunale è soggetto proprietario dei cani vaganti nel Comune di Reggio Calabria e l'omissione nella vigilanza, cura e custodia degli stessi configurano un reato previsto e punito dal codice penale, considerato che ai sensi degli artt. 544-*ter* e 727 l'abbandono e il maltrattamento di animali non sono ritenuti più "delitti contro il patrimonio", come è previsto dall'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui);

negli anni, infatti, sono intervenute varie pronunce della Cassazione (come la sentenza n. 24734/2010) che hanno sancito come il delitto di cui all'art. 544-*ter* del codice penale, tuteli il sentimento per gli animali, risultandone sanzionata la condotta lesiva nei confronti dell'animale stesso. È indiscutibile,

quindi, che vi sia un dovere da parte delle istituzioni di intervenire, atteso che a norma dell'art. 40, ultimo comma del codice penale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo";

l'omissione di soccorso nei confronti degli animali coinvolti in incidenti stradali ha trovato ingresso nel nostro ordinamento anche come illecito amministrativo: il nuovo comma 9-*bis* dell'art. 189 del Codice della Strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), introdotto dall'art. 31, comma 2 della legge n. 120 del 2010 in ossequio alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, prevede infatti che chi omette di prestare soccorso ad un animale d'affezione, da reddito o comunque protetto, potrà essere punito anche sulla base delle testimonianze rese da terze persone presenti durante l'incidente;

in questo contesto sono state numerose le richieste di risarcimento danni nei confronti del Comune, relative ad incidenti che vedono coinvolti cani vaganti;

l'apertura del canile comunale consentirebbe all'amministrazione un notevole risparmio economico, dato che all'interno della struttura vi è anche un'area destinata a canile sanitario, dove l'Azienda sanitaria provinciale potrebbe intervenire per sterilizzare e curare gli animali ospiti, permettendo in tale situazione l'intervento delle associazioni che si occupano da tempo delle pratiche di adozione, cosa che consentirebbe, nel giro di qualche anno, dato il numero importante di ospiti attuali e futuri, di combattere efficacemente il fenomeno del randagismo;

risulta agli interroganti che una nota inviata all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) dell'ente in data 7 luglio 2014, da parte dell'associazione "Dacci una Zampa", ha rappresentato la gravità dell'attuale situazione del randagismo riscontrata nel territorio del Comune di Reggio Calabria, intimando al Comune medesimo di provvedere all'immediata apertura della struttura di Mortara di Pellaro;

l'associazione, data l'eccezionale gravità, ha occupato la struttura deserta di Mortara e recuperato dal 7 sino al 16 luglio 2014 (in soli 9 giorni) ben 59 cani vaganti, molti dei quali consegnati direttamente da privati cittadini mossi da sincero spirito di compassione che, dopo essersi rivolti alle competenti istituzioni, sono stati indirizzati verso "Dacci una Zampa", dei quali già 7 hanno trovato adozione;

in data 16 luglio 2014 veniva prodotta dall'associazione "Dacci una Zampa" una richiesta ai commissari del Comune di Reggio Calabria affinché si provvedesse *ad horas*, *ex* art. 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, all'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente per l'immediata apertura della struttura adibita a canile municipale sita nel Comune di Reggio Calabria, località Mortara di Pellaro, considerata l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi, attesa l'impossibilità di differire ulteriormente l'intervento, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente cui sono esposti tanto gli animali quanto la cittadinanza, salvo l'intervento, in caso di inerzia da parte dell'amministrazione comunale, del prefetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo per assicurare il rispetto della normativa dettata dalla legge quadro n. 281 del 1991 al fine di combattere e prevenire il randagismo;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare per assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA), che devono essere mantenuti anche in tema di lotta al randagismo, al fine di assicurare il contemperamento della salute umana con quella animale;

se non si intenda, attraverso l'Unità operativa *Task Force* per la tutela degli animali da affezione del Ministero della salute, intraprendere una fattiva azione di monitoraggio relativamente alle criticità descritte sul territorio in questione, concernenti la gestione del fenomeno del randagismo;

se non ritengano di dover dare seguito alle richieste delle associazioni animaliste che svolgono un ruolo fondamentale non solo nella gestione, ma anche nella prevenzione del randagismo, arrivando a sostituirsi alle istituzioni preposte nei compiti previsti per legge e facendosi carico di spese e di oneri ingenti;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, vogliano intraprendere nei riguardi della

Commissione che si sta accingendo a completare il ciclo di 24 mesi di amministrazione della città di Reggio Calabria che, a parere degli interroganti, sembra ignorare completamente il problema del randagismo, non contribuendo, peraltro, alla razionalizzazione delle spese del Comune.
(4-02576)
SIMEONI, VACCIANO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, DE PIETRO, MORRA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il quotidiano "la Repubblica" ha pubblicato in data 27 luglio 2014 l'articolo intitolato "Sanità, le spese pazze della Asl di Bari", in cui veniva riportato l'esito della relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha documentato un danno erariale per decine di milioni di euro negli ultimi 5 anni;
nell'articolo viene evidenziato che, se dovesse essere avviata un'azione per danno erariale presso la Corte dei conti, i giudici potrebbero chiamare in causa l'intera categoria medica;
l'inchiesta, ancora parziale poiché compiuta su controlli a campione, potrebbe portare a cifre molto più alte, se venisse considerato il danno complessivo all'erario;
infatti, se da ispezioni parziali è emerso quello che il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola ha definito "un quadro di illegalità diffusa", vuol dire che a parere degli interroganti è arrivato il momento di controllare tutto il sistema;
una delle maggiori criticità riguarda le prestazioni aggiuntive che i medici hanno fatto su richiesta dell'Asl (Azienda sanitaria locale). Secondo i controlli a campione del Ministero dell'economia e delle finanze l'azienda non avrebbe vigilato su quanto dichiarato dai medici provocando un danno erariale da 24 milioni di euro;
se quanto sopra fosse provato avvalorerebbe ciò che è stato più volte ribadito dai revisori dei conti in merito alla mancanza assoluta di *audit* interni di controllo nell'Asl barese;
stando alle notizie di stampa il direttore dell'Asl, Domenico Colasanto, già coinvolto in precedenti indagini per abuso di potere, potrebbe lasciare la guida dell'Asl prima della scadenza naturale del mandato;
il presidente Vendola ha parlato di "gestione inquietante" e sulla vicenda si esprime anche il presidente del Consiglio regionale pugliese, Onofrio Introna, dichiarando: "Gli sforzi del Governo non sono bastati a moralizzare il settore";
considerato che, a parere degli interroganti:
le responsabilità della vicenda, seppur non possano essere scaricate sull'intera categoria dei medici, sono ascrivibili a certi professionisti che con sfrontata libertà di movimento, in un clima di controlli inesistenti, possono operare a danno delle casse pubbliche, nonostante il contesto socioeconomico attuale veda il Ministero dell'economia e delle finanze impegnato con le Regioni a trovare una nuova linea di *governance* che renda il Servizio sanitario nazionale governabile sotto l'insegna dell'efficienza e della sostenibilità;
non è tollerabile che si tagli la spesa ospedaliera, riducendo i posti letto e i servizi, senza prevedere severe misure interne di controllo delle spese per altre voci;
in particolare mancano effettivi sistemi di controllo per quanto riguarda le spese per le prestazioni aggiuntive dei medici e per l'attività medica prestata in regime di *intramoenia* o meglio chiamata libera professione intramuraria, che consente al professionista medico di svolgere attività privata usando la struttura, il personale e la strumentazione della Asl dietro pagamento di una percentuale del compenso percepito alla struttura stessa;
considerato inoltre che:
l'ISPE (Istituto per la promozione dell'etica in sanità) ha pubblicato nel mese di aprile 2014 il libro bianco sulla corruzione in sanità, in cui vengono analizzati i dati sulla corruzione sanitaria che riguardano tra gli altri: l'ingerenza politica nelle nomine dei direttori sanitari, il conflitto di interessi, le *revolving doors*, lo *spoil system*, la carenza di competenze, le false dichiarazioni (*intramoenia*), gli omessi versamenti (*intramoenia*);
secondo diversi studi tutti questi fattori influiscono per uno spreco complessivo di 6 miliardi di euro all'anno sottratti alle cure per i malati (in base a quanto stimato dagli esperti britannici Leys e Button

nel 2013 il dato varia tra il 3,29 e 10 per cento - tasso medio 5,59 del per cento);
a giudizio degli interroganti eliminando tale spreco si potrebbe riportare la nostra sanità ad un livello di servizi e di efficienza che ci ha resi primi al mondo come qualità del Servizio sanitario nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga necessario intervenire in sostituzione degli organi degli enti competenti ai sensi all'art. 120 della Costituzione;
quali interventi di competenza intenda adottare o abbia assunto per combattere lo spreco e la corruzione nel settore sanitario, anche considerando le proposte avanzate dall'Istituto per la promozione dell'etica in sanità nel libro bianco sulla corruzione in sanità.
(4-02577)

SIMEONI, VACCIANO, FUCKSIA, DONNO, FATTORI, SCIBONA, PUGLIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
negli ultimi mesi i pendolari della provincia di Latina hanno subìto numerosi disagi a causa dei disservizi del trasporto pubblico regionale gestito dall'azienda Cotral (Compagnia trasporti laziali) SpA, in particolar modo nella tratta Latina-Roma;
il 2 luglio 2014 il quotidiano di informazione *on line* "Latina Quotidiano", nell'articolo "Cotral, continui disagi per i pendolari di Latina: Confconsumatori scrive alla Regione", informa che la Confconsumatori ha trasmesso una nota all'assessore alle politiche del territorio, mobilità, rifiuti della Regione Lazio, Michele Civita, nonché ai sindaci ed ai dirigenti competenti per materia dei Comuni di Latina e Roma, relativamente ai disagi subiti dai pendolari della provincia di Latina. Nell'articolo si evidenzia che "In particolare - racconta l'avvocato Franco Conte, presidente di Confconsumatori Latina - siamo stati allertati in merito a due distinti episodi in cui il mezzo di trasporto utilizzato presentava improvvisamente un guasto al sistema frenante tale da costringere il conducente ad effettuare delle brusche manovre che solo per mera fortuna non hanno avuto più gravi conseguenze. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni in merito alle modalità di espletamento del servizio fornito dalla società Cotral che riguardano soprattutto la soppressione continua di corse, mai comunicate all'utenza, situazioni di ritardi cronici e pertanto inqualificabili, scioperi improvvisi di autisti anche in questo caso non segnalati nonché l'abolizione di corse in orari fondamentali per chi si reca a scuola e/o lavoro";
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 24 giugno 2014, un mezzo della Cotral SpA, partito da Latina in direzione Roma Laurentina, ha subìto un arresto anomalo sulla strada statale 148 Pontina in prossimità della zona Spinaceto dove non esiste una corsia di emergenza. L'autista ha, di conseguenza, dovuto accompagnare il mezzo alla deriva fermandolo per inerzia a bordo carreggiata in prossimità di una curva. Dopo il completo spegnimento della macchina ed il suo riavvio, i passeggeri hanno potuto raggiungere la destinazione viaggiando a velocità ridotta e, conseguentemente, giungendo a destinazione con ritardo;
il 16 giugno 2014 l'autobus numero 5587 è partito alle 7.15 da Latina in direzione Roma Laurentina. Imboccata la strada Pontina, dopo pochi chilometri, all'altezza dello svincolo di Campo Verde, il *pullman* ha subìto un repentino arresto durante la corsa a causa del blocco dei freni posteriori. Tale disavventura ha coinvolto 15 pendolari, dei quali alcuni hanno riportato contusioni;
il 13 giugno 2014 un autobus della società Cotral SpA nella tratta Latina - Roma Laurentina, pochi chilometri dopo la partenza ha subìto un repentino arresto durante la corsa a causa del blocco dei freni posteriori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 422 del 1997, richiedere alla Regione Lazio le opportune informazioni sulle criticità espresse in premessa sotto il profilo della sicurezza dei passeggeri e seguirne gli sviluppi.

(4-02578)

GAMBARO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

come fu evidenziato già in un opportuno atto di sindacato ispettivo (4-08718) del 21 novembre 2012, a prima firma della senatrice Anna Mancuso, è ben nota da anni una situazione ambientale in Calabria estremamente problematica relativa all'inquinamento del mare e nei 18 comuni calabresi condannati dalla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane;

nel luglio 2012, i biologi di "Goletta verde", il programma di Legambiente, hanno effettuato il monitoraggio delle coste del nostro Paese per misurare il grado di inquinamento del mare nelle varie regioni, compresa la Calabria;

la Calabria si trova al penultimo posto per qualità delle acque, avendo, insieme alla Campania, il primato del mare più inquinato ormai da un decennio;

nello stesso anno "Goletta verde" esaminò 24 campioni, in altrettante località, lungo gli 800 chilometri di costa calabrese e trovò 19 comuni e località fuori legge, cioè non in linea con i valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (decreto legislativo n. 116 del 2008 e norma attuativa di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2010);

la densità dei siti fuori legge, perché inquinati (3 siti) o fortemente inquinati (16 siti), cioè con concentrazione di batteri di origine fecale pari ad almeno il doppio dei limiti di legge, era pari a uno ogni 42 chilometri in Calabria, media molto più alta di quella nazionale che è di un sito fuori legge ogni 62 chilometri;

dei 19 siti monitorati da "Goletta verde", 2 sono in provincia di Crotone, 2 nel cosentino, 3 in provincia di Catanzaro, 5 nel vibonese e 7 nella provincia di Reggio Calabria, per cui non c'è nessuna provincia esente, e il carico è ben distribuito, con un primato negativo della provincia di Reggio Calabria;

ben 18 comuni e/o agglomerati furono condannati dalla Corte di giustizia europea, nell'ambito della procedura d'infrazione 2004/2034 riguardante gli agglomerati oltre i 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree non giudicate sensibili ai fini della direttiva 91/271/CE;

i comuni e agglomerati condannati furono: in provincia di Cosenza: Acri, Castrovillari, Rende, Rossano Calabro, Santa Maria del cedro, Scalea; in provincia di Catanzaro: Lamezia Terme, Sellia Marina e Soverato; in provincia di Crotone: Crotone, Mesoraca, Strongoli; in provincia di Reggio Calabria: Bagnara Calabra, Bianco, Montebello jonico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria e Siderno;

le amministrazioni locali furono condannate per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CE o perché sprovvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, o perché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie non erano sottoposte ad un trattamento conforme a quanto previsto dalla direttiva 91/271/CE;

considerato che:

il degrado ambientale di cui sopra incide direttamente sulla qualità di vita della popolazione calabrese, infatti oltre 500.000 persone vivono in ambienti in cui la depurazione delle acque reflue urbane è inadeguata o assente;

a quanto risulta all'interrogante la situazione negli ultimi anni è peggiorata oltremisura, in quanto nulla è stato fatto per porvi rimedio;

lo stato delle coste attualmente si trova in condizioni pietose e senza speranza di riassetto e riqualificazione ambientale, specialmente lì dove sfociano fiumi e fiumare che portano il loro carico di acque inquinate dall'entroterra, cui si aggiungono i depuratori mal funzionanti, il degrado di rifiuti lasciati abbandonati, come gomme di automobili e carcasse di animali, che fanno da sfondo al comportamento irresponsabile di soggetti, a dir poco incivili, che divelgono i cartelli di divieto di balneazione lasciando agli ignari bagnanti tutti i pericoli di contrarre infezioni da un ambiente malsano;

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quale sia stato l'esito dell'esecuzione del piano operativo sulla depurazione della Regione Calabria approvato nel lontano agosto 2011, per il quale erano stati stanziati 38 milioni di euro, e che era stato sottoscritto da 42 Comuni;
se risulti quale sia stata la destinazione prevista per la Calabria dei fondi Cipe relativi alla delibera del 30 aprile 2012 di 1,8 miliardi di euro per l'intero Mezzogiorno e come siano stati utilizzati;
quali siano i futuri progetti di intervento che il Governo intende porre in essere al fine di affrontare la mancanza cronica di impianti di depurazione;
quali provvedimenti di competenza intenda attuare per realizzare sistemi avanzati, efficaci ed efficienti per la raccolta e il trattamento degli scarichi civili, per attuare una reale tutela dell'ambiente, la salvaguardia della salute degli abitanti e dei turisti e inoltre per dare un impulso alla crescita economica con la realizzazione di opere di pubblica utilità.
(4-02579)
BERGER - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
dall'inizio del 2014 è in corso in Guinea un'epidemia causata dal *virus* Ebola (EVD) che dopo i primi focolai in Guinea sta interessando alcuni Paesi limitrofi dell'Africa occidentale quale la Liberia, Sierra Leone e il Mali;
dagli organi di stampa nazionali ed internazionali si apprende che, secondo le ultime stime l'Ebola avrebbe ucciso oltre 1.200 persone, e proprio da ultimissime dichiarazioni rilasciate da parte del direttore delle operazioni di Medici senza frontiere (MSF), l'epidemia sarebbe senza precedenti e fuori controllo e la situazione non starebbe migliorando abbastanza rapidamente da poter escludere l'espansione anche ad altri Paesi africani;
i decessi dall'inizio del 2014 sarebbero 672;
con 2 circolari datate 4 e 8 aprile 2014, il Ministero della salute ha comunicato l'attivazione di misure di vigilanza e sorveglianza nei punti di ingresso internazionali in Italia. La nota è stata inviata all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile), al Ministero degli affari esteri, a tutte le Regioni e alla Croce rossa italiana. Per la prima volta, dal 1970 ad oggi, la nota dell'allarme è stata trasmessa anche al Ministero della difesa;
anche in Europa sono scattate misure d'emergenza. Le misure di controllo sono state attivate negli aeroporti di Parigi, Bruxelles, Madrid, Francoforte e Lisbona, ovvero i principali scali dei voli provenienti dal continente africano;
l'Italia è la porta sul Mediterraneo dell'Europa e il primo approdo per gli immigrati e i profughi clandestini;
questa situazione desta particolare preoccupazione e allarme proprio in Italia, dove si susseguono a ritmo costante sbarchi di immigrati clandestini e di profughi di origine africana sull'isola di Lampedusa, sulle coste in Sicilia e anche in Puglia, e si teme quindi un rischio contagio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in possesso di ulteriori informazioni sull'epidemia al momento in corso in Africa;
quali misure di competenza abbia intrapreso e/o intenda intraprendere per prevenire e contenere un possibile contagio del virus nel nostro Paese e in tutta Europa.
(4-02580)
LO GIUDICE, CASSON, CIRINNA', DALLA ZUANNA, FEDELI, GATTI, GUERRA, IDEM, LUMIA, MATTESINI, MASTRANGELI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SIMEONI, SPILABOTTE, ZANONI - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
l'Italia, nonostante i numerosi richiami da parte delle istituzioni europee e le pronunzie in materia della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte di cassazione (sentenza n. 4184/2012), è uno dei pochi pesi dell'Unione europea a non aver riconosciuto legalmente le unioni fra persone dello stesso sesso né attraverso l'estensione del matrimonio civile (sul modello di Spagna, Gran Bretagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Belgio), né attraverso la previsione di istituti alternativi come le unioni civili (come accade, per esempio, in Germania e

Croazia);
con la sentenza n. 4184/2012 la prima sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, quali titolari del diritto alla vita familiare e del diritto involabile di vivere liberamente una condizione di coppia, ne ha riconosciuto l'idoneità ad adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata;
con la sentenza del 19 gennaio 2011 n. 1328 la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva europea 2004/3 8/CE, in materia di esercizio del diritto alla libera circolazione del familiare di cittadino dell'Unione europea, equipara lo *status* di coniuge alla cittadinanza; ciò comporta che si estenda al matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in uno degli Stati membri dell'Unione europea la liceità della presenza del cittadino straniero nel territorio italiano;
con il decreto del 13 febbraio 2012, il Tribunale di Reggio Emilia, ha stabilito che alla luce dei Trattati europei e all'art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali, la nozione di matrimonio prescinde dal genere dei nubendi; ne consegue che è «coniuge» a norma del decreto legislativo n. 30 del 2007 il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino italiano dello stesso sesso, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno e/o della carta di soggiorno;
con l'ordinanza del 15 gennaio 2013 il Tribunale di Pescara ha definito che la qualità di coniuge del richiedente il permesso di soggiorno attiene ad uno *status* come riconosciuto dallo Stato comunitario ove la coppia ha contratto matrimonio; ne consegue che è «coniuge» a norma del decreto legislativo n. 30 del 2007 il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino italiano dello stesso sesso, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno e/o della carta di soggiorno;
a seguito delle pronunzie giurisprudenziali le questure hanno iniziato a rilasciare sul territorio nazionale permessi di soggiorno familiari di 5 anni al *partner* extracomunitario unito legalmente con un cittadino italiano dello stesso sesso, in uno dei paesi dell'Unione europea che ha riconosciuto legalmente le unioni fra persone dello stesso sesso;
il 6 agosto 2013 il Ministero degli affari esteri ha emanato una circolare applicativa delle modifiche introdotte con decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2011 in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini Ue e dei loro familiari, finalizzato al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea (2004/38/CE), avente come oggetto l'eliminazione del visto nazionale quale condizione per l'ingresso in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini Ue;
tale circolare prevede che gli Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D), per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltrei 90 giorni) ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE; verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino Ue, è previsto il rilascio di un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli;
la citata circolare estende i benefici previsti al *partner* che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;
il visto è un'autorizzazione concessa al cittadino straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello degli altri Paesi Schengen, per transito o per soggiorno; la competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia, spetta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del luogo di residenza abituale o di origine dello straniero, che è la sola responsabile dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto;
il visto viene rilasciato a seguito della valutazione di requisiti e condizioni, che in alcuni casi possono essere dettagliatamente stabiliti dalle norme, in altri casi risultano meno definiti e quindi la valutazione da parte del responsabile dell'ufficio visti diventa per molti aspetti discrezionale;
il tema del ricongiungimento familiare è strettamente connesso al diritto alla vita familiare ribadito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4184/2012, dalla giurisprudenza CEDU e dalla normativa

europea;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
un cittadino italiano il 12 luglio 2012 si è unito legalmente in Germania, Paese membro dell'Unione europea, con un cittadino di nazionalità filippina;
la coppia è regolarmente iscritta nel registro anagrafico di Milano, città nella quale risiedono come conviventi;
l'Ambasciata italiana di Manila ha recentemente negato un visto per turismo di qualche decina di giorni alla madre e alla sorella del cittadino filippino, nonostante l'esibizione da parte delle due signore del biglietto d'andata e ritorno già acquistato, di una lettera d'invito e di una fidejussione di 1.000 euro presentata dal cittadino italiano; nella richiesta del visto per turismo, sia le invitate che gli invitanti avevano specificato che a motivazione del viaggio c'era un legame di parentela, e un legame acquisito tra il cittadino italiano e il cittadino filippino;
l'Ambasciata e il funzionario preposto a svolgere la pratica erano stati dettagliatamente informati della natura del rapporto della coppia e del motivo del viaggio delle parenti del cittadino filippino;
i motivi addotti da parte dell'Ambasciata italiana a Manila per giustificare il diniego sarebbero la mancata prova dell'esistenza di sufficienti mezzi di sostentamento delle due signore e la possibilità che le due donne non rientrino nelle Filippine al termine del periodo di soggiorno in Italia;
alla luce di quanto riportato, il nostro Paese si ritrova in una situazione di evidente contraddizione: da un lato, il Ministero dell'interno riconosce il permesso di soggiorno al *partner* dello stesso sesso extracomunitario sposato o registrato con un cittadino italiano all'estero, mentre il Ministero degli affari esteri non rilascia un normale visto per turismo per un brevissimo periodo a 2 parenti che intendono fare visita alla coppia;
risulta evidente come il vuoto legislativo in materia di coppie di persone dello stesso sesso comporta grandi contraddizioni sul piano della vita materiale dei cittadini: se il cittadino italiano sposato in uno dei paesi UE ad un cittadino non comunitario ha il diritto a ricongiungersi con il proprio compagno, dall'altro, in assenza di una norma nazionale sulle coppie omosessuali, lo stesso non può rivendicare un legame di parentela con i membri della famiglia del proprio *partner* ai fini di un normale visto di turismo di breve durata;
la discrezionalità in materia di rilascio dei visti, stante i requisiti stabiliti dalla legge, può eventualmente comportare episodi di differente trattamento fra coppie di persone dello stesso sesso e coppie eterosessuali, su cui la Corte costituzionale con la citata sentenza 138 del 2010 ha stabilito di volere vigilare,
si chiede di sapere:
se negli uffici di Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Ministero degli affari esteri in materia di rilascio di visti turistici si applichi alle coppie di persone dello stesso sesso aventi diritto, poiché legalmente unite in uno dei paesi dell'Unione europea, un uguale trattamento rispetto alle coppie eterosessuali che hanno contratto matrimonio;
se nello specifico caso oggetto del presente atto di sindacato ispettivo non vi sia da rintracciare da parte dell'Ambasciata italiana a Manila, una differenziazione di trattamento sulla base dell'orientamento sessuale della coppia;
se, data la recente estensione alle coppie omosessuali legalmente unite in uno dei Paesi membri dell'Ue del diritto al ricongiungimento familiare, il Ministero degli affari esteri non intenda monitorare l'attuale situazione, assicurando a tutte quelle coppie di persone dello stesso sesso che ai sensi della legge ne hanno diritto, il rispetto della normativa vigente in materia di ricongiungimento con i propri familiari.
(4-02581)
DE PIETRO, CAPPELLETTI, BLUNDO, SIMEONI, PUGLIA, MORONESE, DONNO, TAVERNA, SERRA, MASTRANGELI, GAMBARO, BIGNAMI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il fenomeno della violenza sulle donne risulta di preoccupante rilievo e gravità: in Italia si stima che

6.743.000 donne, tra i 16 e i 70 anni, siano vittime di abusi fisici o sessuali e circa un milione abbia subito stupri o tentati stupri (dati dell'Organizzazione mondiale della sanità);
secondo i recenti dati dell'Osservatorio di "Telefono Rosa", la violenza sulle donne è un fenomeno in crescita e solo nel 2013 sono state massacrate 128 donne;
gli autori dei delitti sono principalmente mariti, compagni, figli, fratelli o nipoti. Nel 58 per cento dei casi, infatti, gli abusi, che siano di tipo fisico, psicologico o economico, si consumano nel corso di una relazione affettiva (fidanzamento, matrimonio, convivenza) e nel 24 per cento dopo la separazione;
considerato che:
nel luglio 2014, in occasione della prima riunione informale di Ministri dell'interno europei durante la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è stato presentato il filmato "Metamorfosi, …non chiamarmi amore";
è stato reso noto che il filmato è nato dalla collaborazione di un gruppo di artisti con il Ministero dell'interno, in particolare con l'Ufficio comunicazione istituzionale e con l'Ufficio del Consigliere per le politiche di contrasto alla violenza di genere ed al femminicidio;
considerato inoltre che:
come denunciato dall'Associazione genovese "Se non ora quando", così come riportato da diversi *media* tra cui "Il Secolo XIX", il video "Metamorfosi" è "sbagliato e pericoloso", contiene infatti numerose lacune, dannosi stereotipi e sostanziali difetti di comunicazione;
non viene fatto cenno in nessuna parte del filmato ai centri antiviolenza ai quali una donna maltrattata può rivolgersi;
il filmato rappresenta una giovane donna con un occhio livido che cammina per strada mentre una voce narrante racconta che cosa è successo, in alcuni punti con molta superficialità, per poi presentare quella che appare l'unica possibilità: denunciare alla polizia il *partner* maltrattante;
la scena finale in particolare viene percepita come foriera di un messaggio estremamente negativo, lui chiede di entrare per recuperare alcuni oggetti personali e lei apre. Come denunciato dall'Associazione "il messaggio che passa non è di non aprire la porta ma di dare un'altra possibilità all'uomo. Nella realtà, è evidente che l'epilogo sarebbe tragico",
si chiede di sapere:
se risulti al Ministro in indirizzo quali siano stati i costi sostenuti per la realizzazione del video "Metamorfosi" e quale sia *la ratio* alla base della scelta di un soggetto, a parere degli interroganti, così discutibile;
se non ritenga opportuno intervenire nelle sedi competenti affinché sia appurata la responsabilità di chi ha contribuito ad una scelta, a giudizio degli interroganti, infelice;
se intenda accogliere la richiesta delle associazioni che hanno denunciato la negatività del messaggio del filmato evitando quindi di mettere in circolazione il video all'interno del circuito televisivo nazionale;
se, come suggerito da numerose associazioni, si intenda costituire una commissione, composta anche da esperti che lavorano da anni nei centri antiviolenza, per realizzare un video nuovo che divulghi messaggi più corretti, rappresenti le donne senza ricorrere a stereotipi e si rivolga anche agli uomini maltrattanti fornendo indicazioni giuste atte alla salvaguardia dell'incolumità delle donne vittime di persecuzioni e violenze.
(4-02582)
PAGLINI, VACCIANO, MOLINARI, BERTOROTTA, BOTTICI, SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, PUGLIA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il 1° gennaio 2001 sono entrate in funzione le agenzie fiscali del Dipartimento delle finanze, istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale trae origine dalla legge n. 59 del 1997 (cosìddetta legge Bassanini);
tali agenzie vengono considerate dalla legge enti pubblici non economici. Suddetta classificazione giuridica impone che debbano seguire le regole del pubblico impiego ivi compresa l'assunzione del

personale attraverso procedure concorsuali;
l'accesso alla dirigenza stessa deve avvenire tramite concorso pubblico richiesto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione o dall'ente stesso;
il 2 aprile 2014 presso la 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato è stato audito il dottor Attilio Befera, direttore *pro tempore* dell'Agenzia delle entrate, il quale in relazione al caso dei dirigenti nominati "sul campo", ossia senza concorso e sulla validità degli atti da questi firmati, ha confermato l'esistenza di questa prassi all'interno dell'Agenzia delle entrate;
il dottor Befera ha, infatti, dichiarato che "l'Agenzia delle entrate ha circa mille posizioni dirigenziali, i dirigenti firmano gli atti principali dell'agenzia, specialmente gli atti di controllo, accertamenti. Se l'Agenzia non può nominare i dirigenti e non ha il concorso per i dirigenti, non può firmare gli atti e non firmando gli atti si ferma l'attività dell'Agenzia. Questo è un problema che qualcuno deve risolvere. L'attuale regolamento dell'Agenzia consente, con provvedimento del direttore, di nominare dei facenti funzione mediante interpello all'interno dell'Agenzia, quindi non sono scelti a caso o per favorire questo o quello, c'è l'interpello, una commissione che decide chi ha i numeri per poter nominare e sono nomine provvisorie, revocabili in qualsiasi momento";
tale spiegazione non risulta a parere degli interroganti, soddisfacente soprattutto alla luce della recente sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato sulla nullità degli atti di Equitalia firmati da dirigenti non assunti tramite concorso e sulla nullità degli incarichi dirigenziali dei 767 dirigenti dell'Agenzia delle entrate, a cui si aggiunge un esposto alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per danno erariale;
risulta, infatti, che dal 2001 l'Agenzia delle entrate non abbia più svolto concorsi per i propri dirigenti, ma abbia comunque inserito nel proprio organico persone, scelte tra i funzionari all'interno della stessa Agenzia, che svolgono *in plenum* le funzioni dirigenziali e percepiscono stipendio da dirigente; ciò si è verificato senza che alcun intervento, né provvedimento correttivo pervenisse da parte del Ministero competente;
risulta, inoltre, che in data 26 maggio 2014 sia stato presentato ricorso avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, del bando di concorso, per titoli ed esami, a 403 posti di dirigente di seconda fascia in prova nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate, bandito ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 1° aprile 2014;
il concorso in questione come già quello bandito dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli il 17 dicembre 2013, è stato indetto in base all'art. 8, comma 24 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sul quale pende il giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza 27 novembre 2013, n. 5619, il quale avrebbe consentito alle agenzie fiscali di bandire un concorso in deroga alla disciplina generale ed ordinaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale, introducendo "speciali modalità di reclutamento", le quali sono state poi specificatamente definite, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e, per l'Agenzia delle entrate, con il più recente decreto ministeriale 14 febbraio 2014, identico nei suoi contenuti essenziali al precedente decreto ministeriale;
ancora una volta, in violazione dei principi di trasparenza amministrativa, il predetto decreto ministeriale, pur introducendo importanti deroghe alla disciplina generale e ordinaria in materia di accesso alla dirigenza pubblica, non risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e finanze, non consentendo così ai potenziali interessati di conoscere le reali finalità della procedura concorsuale e la fonte delle deroghe introdotte nel bando di concorso;
l'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 non autorizza affatto l'introduzione di discipline derogatorie, non essendo rinvenibile, anche dalla normativa in esso richiamata, alcuna indicazione utile al fine di poter giustificare lo svolgimento di concorsi pubblici secondo norme speciali la cui applicazione sarebbe limitata al particolare ambito delle Agenzie fiscali;
inoltre, deve rilevarsi che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di pubblicare il 13 maggio 2014 sul

proprio sito istituzionale, il bando di concorso per il reclutamento di 403 dirigenti, come da avviso apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dello stesso giorno, nonostante in data 8 maggio 2014 fosse stata pubblicata l'ordinanza del TAR (Tribunale amministrativo regionale) Lazio - Roma con la quale era stata accolta la domanda di sospensione del già richiamato bando di concorso per la copertura di 49 posti di dirigente proposta della "Federazione Dirpubblica" e ciò nonostante dal confronto dei 2 bandi di concorso, quello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quello dell'Agenzia delle entrate, non emergano differenze sostanziali nei contenuti;
con particolare riferimento alla valutazione dei titoli, consistenti nell'attribuzione fino a 45 punti per incarichi professionali conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni, si tratta di una categoria all'apparenza generica, ma che in realtà dissimula essenzialmente gli incarichi dirigenziali conferiti dalla stessa Agenzia delle entrate ai propri funzionari privi della relativa qualifica,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere relativamente alle criticità espresse in premessa per le nomine ritenute illegittime e se ritenga opportuno chiedere all'Avvocatura dello Stato di fornire un'interpretazione univoca della legislazione in materia;
quali iniziative intenda intraprendere per salvaguardare l'immagine dell'Agenzia delle entrate anche alla luce del clamore sollevato dai *media* a seguito delle pronunce giurisdizionali al riguardo.
(4-02583)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la Società ASIA (azienda servizi igiene ambientale-Napoli SpA), a seguito di un lungo contenzioso con i dipendenti, è stata condannata all'assunzione dei lavoratori ricorrenti, che hanno visto riconosciuta la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di stipula della prima assunzione;
con lettera datata 27 marzo 2014 l'azienda ha avanzato un'ipotesi conciliativa, in cui si rappresenta la disponibilità a concludere la conciliazione secondo le modalità già anticipate, in relazione all'assunzione ed al livello di inquadramento, nonché alle rinunce dei lavoratori;
nella medesima comunicazione dell'azienda si legge: "Si precisa in proposito che per il lavoratore Manna Emilio non si potrà procedere all'assunzione essendovi motivi che risultano ostativi secondo il regolamento aziendale",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, con riferimento ai motivi ostativi addotti dall'azienda Asia per l'annunciata opposizione all'assunzione del lavoratore citato, che tale comportamento dell'Azienda non si configuri come un atto deliberatamente discriminatorio nei confronti dello stesso lavoratore, e che il citato regolamento aziendale non contenga esso stesso disposizioni che possano prestarsi ad interpretazioni arbitrarie e lesive a danno dei lavoratori.
(4-02584)

DE POLI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
in seguito a controlli sollecitati dalle competenti autorità dell'Unione europea, una Relazione tecnica di Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) ha accertato lo stato di inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel territorio compreso tra la zona delle province di Vicenza, Padova e Verona;
a seguito di tale relazione la Giunta regionale del Veneto, con delibera n. 618 del 29 aprile 2014 ha approvato i primi indirizzi operativi per il controllo e l'utilizzo dei pozzi privati nelle zone interessate dalla presenza delle PFAS;
la Azienda "Acque Veronesi" ha predisposto l'adozione di misure per la filtrazione e purificazione delle acque dalle sostanze perfluoroalchiliche presenti nelle acque erogate alla cittadinanza attraverso l'acquedotto pubblico con un evidente aggravio di costi di gestione e manutenzione;
le sostanze perfluoroalchiliche sono additivi chimici usati per rendere resistenti all'acqua ed ai grassi materiali quali carta, tessuti e contenitori alimentari;
sulla vicenda esiste già un esposto/denuncia contro ignoti presentato dal sindaco di uno dei comuni il

cui territorio è compreso tra le province di Vicenza, Padova e Verona, per l'inquinamento delle falde acquifere da sostanze perfluoroalchiliche,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre, nell'ambito delle proprie competenze, per accertare la fonte di tale inquinamento affinché si possa definitivamente sanare una situazione dannosa per l'ambiente e per la salute umana e che, tra gli altri, comporta un notevole danno economico alle amministrazioni pubbliche ed ai privati a causa del continuo controllo sullo stato di inquinamento dell'acqua fruibile.

(4-02585)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01145, della senatrice Montevecchi ed altri, sull'istituzione di una classe di concorso specifica per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01146, del senatore Mancuso, sui fenomeni di combustione "spontanea" in frazione Canneto, Comune di Caronia (Messina);

3-01147, del senatore Mancuso, sul trattamento delle acque reflue urbane, in particolare in Sicilia.

1.4.2.21. Seduta n. 297 (ant.) del 01/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

297a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
VENERDÌ 1 AGOSTO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 298 del 2 agosto 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,42)*.

Deliberazioni del Consiglio di Presidenza sugli incidenti accaduti nell'Aula del Senato nella seduta del 31 luglio 2014

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio anzitutto salutare la senatrice Bianconi, che vediamo qui fra noi. Siamo felici che il suo infortunio sia meno grave di quanto sembrava all'inizio. (*Applausi*).

Il Consiglio di Presidenza, riunitosi al termine della seduta di ieri, ha deplorato con fermezza tutti quegli atteggiamenti, individuali e collettivi, che nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale hanno ostacolato ovvero impedito l'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari.

In particolare, in relazione ai gravi fatti accaduti ieri, il Consiglio di Presidenza ha verificato che senatori appartenenti al Gruppo della Lega Nord, disattendendo gli espressi e reiterati richiami della Presidenza, hanno causato e prolungato disordini, impedendo il prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

Tali condotte sono del tutto inaccettabili e rappresentano grave violazione del decoro istituzionale, minano la credibilità e sono lesive della dignità del Senato.

Il Consiglio di Presidenza ha pertanto deliberato di stigmatizzare e di censurare i comportamenti dei senatori del Gruppo della Lega Nord coinvolti in tali accadimenti (senatori Centinaio, Divina, Consiglio, Candiani, Arrigoni, Bisinella, Crosio, Tosato, Stefani, Bellot, Munerato).

Il Consiglio ha inoltre stabilito di incaricare i tre senatori Questori di verificare puntualmente le responsabilità individuali di quanti hanno fisicamente impedito agli assistenti parlamentari - ai quali va il nostro convinto apprezzamento (*Applausi*) - di dare esecuzione alle direttive del Presidente e dei senatori Questori, nonché ogni altra circostanza correlata ai fatti accaduti e di informare il medesimo Consiglio dell'istruttoria svolta, ai fini dell'irrogazione delle più gravi sanzioni previste dall'articolo 67, comma 3, del Regolamento.

Simili comportamenti non saranno più consentiti.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad***

autonomia speciale

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 09,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.23. *(La senatrice Alberti Casellati fa cenno di voler intervenire)*.

Su cosa vuole intervenire senatrice? Ai sensi del comma 5 dell'articolo 67, nessuna discussione è ammessa sulle comunicazioni all'Assemblea sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza in materia disciplinare. Se non ci sono dichiarazioni di voto, in attesa del decorso del termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento devo sospendere la seduta. *(Il senatore Stucchi fa cenno di voler intervenire)*.

Su cosa vuole intervenire, senatore Stucchi? Concedo la parola solo per dichiarazione di voto. Ripeto: non è ammessa alcuna discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 67, sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Faccio solo due considerazioni.

PRESIDENTE. Senatore Stucchi, mi dispiace, ma se non si intende effettuare dichiarazioni di voto, sospendo i lavori fino alle ore 10,01.

Alla ripresa procederemo immediatamente alla votazione dell'emendamento 1.0.23, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La seduta è sospesa fino alle ore 10,01.

(La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 10,02).

Riprendiamo i nostri lavori.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il Capogruppo per cosa chiede la parola?

PETROCELLI *(M5S)*. Chiedo di intervenire per avere un segnale chiaro che l'episodio di ieri, in relazione al voto contestato sull'emendamento presentato dal senatore Candiani, sia definitivamente chiudibile. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Le ho dato la parola soltanto per svolgere la dichiarazione di voto o per chiedere il voto elettronico.

Mi dispiace, ma non torno su questi argomenti. Oggi abbiamo un ordine del giorno che dobbiamo seguire. Mi dispiace, senatore Petrocelli. *(Commenti del senatore Petrocelli)*. *(Molti senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.23, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.24.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.24 è molto importante perché parla della parità di genere...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Stucchi, ma l'emendamento 1.0.24 è stato ritirato, come anche gli emendamenti 1.0.25 e 1.0.26, a seguito dell'invito rivolto in tal senso dopo l'approvazione dell'emendamento 1.1713 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.27.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Intervengo sull'emendamento 1.0.27 che riguarda la riduzione del numero dei deputati, cioè una questione che ha visto l'Assemblea del Senato impegnata a lungo e anche in modo abbastanza duro.

Signor Presidente, se lei deve considerare la riduzione del numero dei parlamentari come una questione da affrontare in modo - per così dire - di parte, devo sottolinearle una cosa. Naturalmente mi associo agli auguri che ha formulato alla collega Bianconi, ma stigmatizzo il fatto che lei non abbia ricordato che c'è un collega del Gruppo Lega Nord e Autonomie che in questo momento si trova ancora in ospedale, a cui vanno sicuramente gli auguri di tutta l'Assemblea. *(Applausi)*.

Mi spiace che lei non l'abbia fatto perché per l'ennesima volta ha dimostrato che quello che nella storia si ricorda come il gran rifiuto che io leggo...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma per le notizie di cui dispongo il senatore Consiglio è stato dimesso dall'ospedale. Comunque, questo non è un argomento da dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo PD).*

STUCCHI *(LN-Aut)*. Il senatore Consiglio non potrà essere presente in Aula fino a questa sera, perché così hanno deciso i medici. La informo io, Presidente: prima di dare un'informazione che magari non è recente - non voglio dire sbagliata o erronea, ma sicuramente non attuale - forse sarebbe meglio informarsi.

Le sottolineo comunque che il senatore Consiglio è ancora in ospedale. Evidentemente le sue informazioni non sono così attuali come le nostre. Peraltro, il collega Consiglio sta facendo la risonanza magnetica perché purtroppo due dita della mano sembrano compromesse.

Credo, pertanto, signor Presidente, che da questo punto di vista due parole da parte sua sarebbero state più che opportune.

Detto questo, quando si assumono determinati ruoli, bisogna fare anche un'autoanalisi di coscienza. Certe situazioni infatti si sono...

PRESIDENTE. Senatore Stucchi, non voglio prendere provvedimenti. Come ho già detto, non consentirò più allusioni, offese o insulti rivolti al Presidente e ad altre persone. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bondi e Repetti).*

STUCCHI *(LN-Aut)*. Non sto offendendo nessuno, signor Presidente, sto parlando della riduzione del numero dei parlamentari.

PRESIDENTE. Al primo accenno richiamo all'ordine, al secondo richiamo all'ordine, dopodiché si disporranno la censura e l'espulsione dall'Aula.

Non accetto più. Ho tollerato fin troppo. Mi dispiace! *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ripeto che ho tollerato fin troppo.

La mia gestione sarà giudicata, ma non certamente con queste modalità, sia chiaro!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Con tutta la pacatezza...

PRESIDENTE. Con altrettanta pacatezza le dico che non accetto più allusioni alla conduzione della Presidenza! Non solo da parte sua: da chiunque.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Presidente, credo che lei sia prevenuto, me lo lasci dire. Sto parlando della riduzione del numero dei parlamentari. Non capisco perché quando si inizia un discorso immediatamente lei pensa che sia un attacco diretto alla Presidenza.

MARCUCCI *(PD)*. Dichiarazione di voto!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Io stavo parlando...

PRESIDENTE. Io non penso. Sento quello che lei dice!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Lei, comunque, interpreta le parole e penso che l'interpretazione autentica del mio pensiero appartenga a me stesso, *in primis,* e non sicuramente ad altri.

MARCUCCI *(PD)*. Dichiarazione di voto!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Stavo dicendo che quando tutti noi, e lei come tutti noi, assumiamo degli incarichi dobbiamo fare un'analisi di coscienza per quanto riguarda la capacità di portare avanti questi incarichi. Dobbiamo soprattutto essere in grado di garantire il funzionamento delle istituzioni.

Quando parliamo della riduzione del numero dei parlamentari dobbiamo capire se si va nella direzione corretta o se magari, con un numero di parlamentari, ridotto, la macchina costituzionale potrebbe subire un danno.

Credo che esista una dimostrazione pratica del fatto che si possa ridurre il numero di deputati: siamo noi. È quest'Aula che fa lo stesso lavoro della Camera dei deputati con la metà dei componenti.

Una volta che si va in quella direzione e una volta che vi è la dimostrazione che questa cosa può essere fatta conseguendo gli stessi risultati, con la stessa qualità, con la stessa passione, con le stesse capacità che vengono messe da tutti coloro che accettano di impegnarsi in politica, dopo aver fatto un'analisi di coscienza, e quindi di ricoprire determinati ruoli, qualora eletti, allora si è sulla strada giusta. Altrimenti, come Celestino V, dovremmo esprimere un «gran rifiuto» quando arriva l'offerta di una candidatura. Io leggo quella rinuncia, secondo quanto affermava Petrarca nell'opera di Dante, come un gesto che riconosce che determinate mansioni (quella del senatore, del parlamentare semplice) vanno al di là delle capacità di ognuno di noi.

Se tutti si regolassero in questo modo avremmo un'Aula che sicuramente potrebbe essere composta da un numero inferiore di colleghi. Infatti, vi sarebbe sicuramente una qualità accertata e certificata da quella passione e da quel modo di saper affrontare il dibattito democratico che non è quello dell'agitare la lattina della bibita gassata in modo che una volta aperta esplode, ma quello del confronto aperto, franco, a volte anche duro, che mi a porta dire, dopo alcuni anni di esperienza parlamentare, vissuti più nell'altra Camera che in questa, che c'è la possibilità di modificare le istituzioni se si accetta un confronto reale. Ma il nostro confronto, signor Presidente - glielo voglio dire con tutta franchezza - non è con lei, è con il Governo. Noi ci confrontiamo con il Governo.

Purtroppo, però, abbiamo perso, abbiamo impiegato tantissimo tempo in queste nostre discussioni, soprattutto quando si è passati alla fase della votazione, a discutere di tematiche legate alle modalità di votazione piuttosto che del merito del provvedimento.

Questo è uno dei temi fondamentali che riguardano il merito del provvedimento e ritengo che su queste cose dovremmo confrontarci, anche in modo duro, perché rientra anche questo nella dialettica parlamentare. In tanti anni di presenze in Parlamento, più di me altri autorevoli colleghi presenti in quest'Aula, ho visto modi di confrontarsi anche abbastanza effervescenti, mi passi questo termine, ma comunque tutti certi della bontà delle proprie idee.

Nell'emendamento 1.0.27 si cerca di tracciare una linea, ed è una linea che condividiamo e che siamo sicuri è condivisa anche dai nostri concittadini, anche perché, se un segnale va dato va dato, in entrambe le direzioni.

Sono stanco di trovarmi tutte le mattine *mail* di gente che mi insulta perché sono un senatore e «voglio difendere il mio stipendio, voglio difendere la mia poltrona». *(Commenti dal Gruppo PD)*

Per me, il Senato può essere composto anche da un solo rappresentante per ogni Regione. Credo che dovremmo assumere tutti noi la stessa direzione, per quanto riguarda i deputati e il loro modo di lavorare, ma soprattutto dovremmo spiegare ai cittadini che loro fanno il nostro stesso mestiere in questo momento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, andiamo avanti. *(Il senatore Marton fa cenno di voler intervenire)*.

Per le dichiarazioni di voto del Gruppo Movimento 5 Stelle, ho detto che avrei dato la parola solo al Capogruppo. Avete il tempo contingentato e ceduto. *(Proteste del senatore Marton)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire in dichiarazione di voto, ma mi tocca chiederle di nuovo di mettere una parola certa perché non costituisca un precedente la vicenda del non consentire in maniera ordinata il voto sull'emendamento Candiani. Non deve costituire un precedente e non deve costituire nemmeno, dal nostro punto di vista, una violazione regolamentare.

È stata una violazione regolamentare e chiederemo un pronunciamento definitivo da parte della Presidenza su quel comportamento. Nel momento in cui un pronunciamento definitivo sarà espresso, è ovvio che saranno prese le adeguate misure, ma non vorremmo che si ripetesse la violazione regolamentare cui abbiamo assistito l'altro giorno, che costituisca un precedente per l'Aula e che si possa procedere con questo macigno che pesa sull'attività dell'Aula stessa: grande dichiarazione di voto! *(Applausi dal Gruppo M5S)*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.27, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Molti senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.28.

Vedo più senatori del Gruppo M5S che alzano la mano, quindi do la parola al Capogruppo, visto che avete il tempo limitato e ceduto da altri Gruppi, per la dichiarazione di voto. *(Proteste del senatore Marton. Applausi ironici del senatore Airola)*.

AIROLA *(M5S)*. Complimenti! Bravo il Presidente!

PRESIDENTE. Poi sarà il Capogruppo eventualmente a cedere la facoltà di intervenire per la dichiarazione di voto all'interno del suo Gruppo. Eventuali interventi in dissenso saranno consentiti unicamente per esprimere sì o no. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Senatore Petrocelli, decida lei chi deve intervenire per dichiarazione di voto.

PETROCELLI *(M5S)*. Questo modo di procedere nei lavori, Presidente, non è ammissibile.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non ci sono dichiarazioni di voto andiamo avanti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.28, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.29, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «Il numero dei deputati è di». *(Proteste dal Gruppo M5S. Molti senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni).*

Sto indicando quale sarà il voto. Continuate ad alzare tutti la mano, ma do la parola solo al Capogruppo. Decida il Capogruppo chi deve fare la dichiarazione di voto. Avete la parola solo per la dichiarazione di voto perché siamo in votazione.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Un minuto per la dichiarazione di voto.

MARTON *(M5S)*. Presidente, no, era sull'ordine dei lavori, perché volevo fare una richiesta a lei per garantire i lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Allora, sull'ordine dei lavori ho dato la possibilità al Capogruppo di intervenire.

MARTON *(M5S)*. Presidente, se non mi lascia parlare, vengo lì a dirglielo. Non si fa così. Le sto chiedendo la parola sull'ordine dei lavori e non per fare casino, come lei pensa. Le sto chiedendo: ogni volta che mette ai voti un emendamento mi deve dire cortesemente se ne consegue la preclusione di qualcun altro. Mi deve fare l'elenco di quelli che preclude, perché vogliamo seguire i lavori come si deve. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiedo altresì, tutte le volte che ci sono delle provocazioni, che intervenga anche da quella parte dell'Aula *(Il senatore Marton indica i banchi del Gruppo PD)* e non le permetto di dare la parola solo al Capogruppo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lei non permette perché non può permettere. *(Applausi dal Gruppo PD.Applausi ironici del senatore Castaldi)*.

Fino a prova contraria, in questa sede ci sono io che permetto.

Prego il Capogruppo di richiamare all'ordine i componenti del suo Gruppo. Siamo in fase di votazione. *(Commenti del senatore Marton)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.29, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «deputati è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.29 e gli emendamenti da 1.0.30 a 1.0.39, nonché l'emendamento 1.0.107.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.40. Senatore Petrocelli, prego. *(Il senatore Petrocelli indica il senatore Endrizzi)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Presidente, le chiedo trenta secondi, e non me ne servono di più, per avanzare una proposta funzionale ai lavori.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del Regolamento chiedo che sia interrotta per trenta secondi la discussione, in modo che io possa esporre la seguente proposta.

Non avendosi reazione, mi pare di capire che...

PRESIDENTE. La reazione ce l'ho io, nel senso che non si può interrompere la discussione.

SANTANGELO *(M5S)*. È il Regolamento. È anche il vostro!

ENDRIZZI *(M5S)*. Presidente, è una proposta.

PRESIDENTE. Ho detto che siamo in fase di votazione. Mi pare di essere stato chiaro.

SANTANGELO *(M5S)*. È anche il vostro Regolamento!

PRESIDENTE. Non saranno tollerate più interruzioni.

PUGLIA *(M5S)*. È colpa tua!

PRESIDENTE. Siamo in votazione. La parola si ha solo per dichiarazione di voto e con tempo limitato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.40, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.41.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma consideri che è esaurito il tempo a disposizione del suo Gruppo, per cui le do un minuto.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Questo lo affrontiamo in altra sede.

In merito alla riduzione del numero dei deputati devo dire che, da quando è iniziata la discussione, ho rilevato che non vi è alcuna volontà di arrivare ad approvare con una maggioranza dei due terzi questo disegno di legge.

Allora, visto che nessuno è riuscito a convincermi perché devono arrivare in questa sede i consiglieri regionali, uno dei punti è dire: va bene, vengano persone non elette direttamente ma, come contrappeso, si deve aprire almeno una discussione su quale deve essere il numero dei deputati alla Camera.

Su questo non ho sentito nulla, nel senso che nessuno ha mai iniziato una discussione. Gli appelli dei relatori...

PRESIDENTE. Le rimangono a disposizione cinque secondi.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Allora, Presidente, facciamo la votazione finale di questo provvedimento, così Renzi è contento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È il Presidente che stabilisce l'ordine delle votazioni.

AIROLA *(M5S)*. Mettete la fiducia su questo. *(Rivolto al ministro Boschi)*. Metti la fiducia!

PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo all'ordine, e questa è la prima volta. *(Tutti i senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.41, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «sostituite dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.41 e gli emendamenti da 1.0.42 a 1.0.53

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.54, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.54 e gli emendamenti da 1.0.55 a 1.0.57.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.58. *(I senatori del Gruppo M5S alzano la tessera mostrando di non partecipare alle votazioni)*.

Senatore Petrocelli, siccome vedo parecchi senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle con la mano alzata... Ah, fanno vedere la tessera. Scusate, non avevo visto.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto, visto che il tempo a vostra disposizione è scaduto.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Grazie, signor Presidente, poi chiederò più avanti la parola per spiegare la mia proposta per risolvere questa situazione. Infatti la Presidenza non può far finta di non vedere che c'è un intero Gruppo parlamentare che non sta votando.

PRESIDENTE. Si limiti alla dichiarazione di voto. Poi affronteremo gli altri problemi.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Sì, però anticipavo che questo problema, a mio avviso, va affrontato.

PRESIDENTE. Grazie per la collaborazione. Il suo tempo si va esaurendo.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Riprendo il ragionamento fatto dal mio collega Battista. Uno dei punti critici - lo sappiamo tutti - è l'idea di avere una futura Camera dei deputati che mantiene i 630

parlamentari e un Senato ridotto solo a 100. Per molti in quest'Aula questo fatto rappresenta un problema che andrebbe in qualche modo bilanciato. In questo senso quest'emendamento propone di sostituire il numero di 630 con 320. Ce ne sono stati tanti nel senso della riduzione, e questo emendamento più o meno si attesta sulla metà del numero attuale.

Su questa proposta - a mio avviso - andrebbe fatta una riflessione perché il tema va affrontato, così come molti altri. Ricordo a tal proposito le parole del senatore Chiti che invitava a concentrarsi su alcuni argomenti, che abbiamo studiato tutti, per cercare di capire le varie posizioni e arrivare a dei voti consapevoli. Ebbene, io credo che questo sforzo vada compiuto. Chiederei in questo momento... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.58, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alla parola «seicentotrenta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.58 e gli emendamenti da 1.0.59 a 1.0.79.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.80, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.81, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, fino alla parola «seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.81 e gli emendamenti da 1.0.82 a 1.0.86.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.87, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, forse non sono molto competente, ma con la reiezione dell'emendamento 1.0.81 che riduceva a quattro il numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero, è stato fatto un salto di tutti gli altri emendamenti in cui si prevedeva, comunque, una mediazione salendo di numero: cinque, sei sette, otto, nove, dieci. Mi domando perché se viene respinto il primo emendamento, che prevede di sostituire la parola «dodici» con «quattro», vengono preclusi anche quelli in cui si propone un numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero.

PRESIDENTE. Adesso la parola viene data solo per dichiarazione di voto perché siamo in fase di votazione e il meccanismo è stato ampiamente chiarito dalla Giunta per il Regolamento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.88, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.89, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.90, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.91, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.0.92, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, e 1.0.93, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.94, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.95, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.96.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo lo spacchettamento dell'emendamento 1.0.96, votando separatamente la prima parte: «All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse» e la seconda parte «e la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

PRESIDENTE. In questo caso la Presidenza applica la regola del canguro. *(Commenti del senatore Airola)*. Ciò va nello stesso senso della sua richiesta: quindi si vota la prima parte e, se la prima parte è respinta, è preclusa la seconda parte e l'emendamento successivo, 1.0.97.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.96, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «sono soppresse».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.96 e l'emendamento 1.0.97.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.98, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.99.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Per chi non se ne fosse accorto, il Gruppo Movimento 5 Stelle, a queste condizioni di gestione dell'Assemblea, non parteciperà ad alcun lavoro: non voteremo alcuno dei prossimi emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Il senatore Petrocelli si mette un bavaglio tricolore davanti alla bocca, seguito da altri senatori del Gruppo. Molti senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni)*.

PRESIDENTE. Vi prego di non avere atteggiamenti che non sono consoni a quest'Aula. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.99, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dal

senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.103. Il senatore Ferrara si era prenotato per una dichiarazione di voto, ma in questo momento non lo vedo presente in Aula.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.103, presentato dal senatore Ferrara Mario e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.104, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.105, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.106.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Scusi, signor Presidente, ma l'emendamento 1.0.106 era uno di quelli sui quali, secondo quanto era stato comunicato, aveva assentito al voto segreto. Le rivolgo dunque una richiesta volta a comprendere bene cos'è accaduto con riferimento a questa proposta emendativa, ossia se è stata preclusa da un precedente emendamento votato con voto palese, ed è quello che cercavo ieri modestamente di comprendere. Vorrei dunque capire esattamente - lo ribadisco - cos'è accaduto di questo emendamento.

PRESIDENTE. Per quest'emendamento sono valide le stesse ragioni per cui è stato votato a scrutinio palese l'1.0.22. Si ammette pertanto il voto palese e non quello segreto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.106, presentato dalla senatrice de Petris e da altri senatori.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Scusi, Presidente, non ho ancora fatto la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Credevo l'avesse già fatta.

Dispongo dunque che la procedura di voto venga annullata.

Ha facoltà di intervenire in dichiarazione di voto, senatrice de Petris, ma tenga presente che il tempo è scaduto, quindi quello a sua disposizione è limitato: ha un minuto.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Senta, signor Presidente, facciamo così: penso di avere tempo anche come relatrice di minoranza. Adesso tutto quello che mi avete...

DI GIORGI *(PD)*. No.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, come no, in base al Regolamento.

CRIMI *(M5S)*. Tolga anche quello, Presidente, tanto è finita!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Adesso, tutto quello che mi avete addebitato anche quando parlavo su questioni generali, me lo restituite come relatrice di minoranza. Fate voi, ma io parlo, perché ho il tempo, anche se ho difficoltà per l'abbassamento di voce.

CRIMI *(M5S)*. Loredana, parla anche per noi, per favore!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Questo è esattamente quello che con calma ieri avevamo tentato di

chiederle, signor Presidente, per sapere quali conseguenze ci sarebbero state sull'altro voto che poi è diventato palese. Per questo motivo, oggi ho alzato la mano per intervenire e chiederle cosa accadesse di questo emendamento. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. È scaduto il minuto, senatrice.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ah, ecco, va bene. Grazie. *(I senatori del Gruppo Misto-SEL abbandonano l'Aula)*.

PRESIDENTE. È dunque ammesso il voto palese per questo emendamento. *(Proteste del senatore Puglia)*.

CRIMI *(M5S)*. È indecente questa cosa che sta succedendo!

AIROLA *(M5S)*. È indecente, è la Costituzione! Prendetevela voi questa robaccia!

MORONESE *(M5S)*. Tutte le opposizioni sono nulla per voi! *(I senatori del Gruppo M5S continuano a tenere sollevate le loro tessere)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

L'emendamento 1.0.107 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.0.29.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Non c'è più questo! *(Il senatore Cappelletti mostra una copia del Regolamento del Senato)*. Non c'è più un Regolamento e non c'è più nemmeno un Senato!

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G.1.0.4 e G1.0.5. *(Proteste della senatrice Bellot)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. *Goodbye*, democrazia!

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.0.4, ci rimettiamo all'Aula sull'ordine del giorno G1.0.5.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Dobbiamo dunque procedere a due votazioni. *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Chi sospende i lavori dell'Aula è richiamato all'ordine. *(Proteste del senatore Cioffi)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.0.4.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare anch'io, capo!

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, non usi termini che non sono adeguati a quest'Aula!

D'ANNA *(GAL)*. E allora lei mi dia la parola, altrimenti continuerò a chiamarla capo finché non sarà un Presidente!

PRESIDENTE. Ho già dato la parola al senatore Divina, evidentemente non è attento.

Prego, senatore Divina.

D'ANNA *(GAL)*. Devo svolgere la mia dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. Quando verrà il suo turno la farà! Ora ha la parola il senatore Divina, a cui l'ho già data.

Ha facoltà di intervenire, senatore Divina.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo deciso di non prendere più la parola e di parlare su un solo atto alla fine dell'esame di questi emendamenti aggiuntivi all'articolo 1; avrà infatti visto che la Lega non è più intervenuta su alcun emendamento. Quello che vogliamo dire è che siamo partiti veramente molto male. Consentitemi di riavvolgere un po' il nastro. Questo pasticcio lo si è combinato nel momento in cui si è compiuta una forzatura in Commissione affari costituzionali, quando alcune

persone hanno manifestato contrarietà a questo testo e sono state letteralmente sollevate dalla loro funzione e sostituite. Non avevamo mai visto procedere a riforme costituzionali con questa irruenza e questa manifestazione di brutalità di forze. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vi chiedo ancora un attimo anche perché dopo non interverremo più. È possibile che un partito come la Lega Nord, che nasce circa vent'anni fa con la voglia di riformare questo Paese, e che ci ha pure provato in alcune occasioni innovando il testo costituzionale, sia chiamata oggi a dare un suo giudizio su una riforma di importanza - non finiremo mai di sottolinearlo - vitale, la Carta fondamentale, avendo a disposizione per la sua discussione soltanto un'ora e 28 minuti? Colleghi, che tutto ciò sia assurdo lo si capisce dal fatto che tutti, sia la Lega che altre forze politiche, hanno esaurito il loro compito, o il loro tempo a disposizione, ancor prima che terminasse l'esame dell'articolo 1.

Se voi pensate che si possa procedere alla riforma costituzionale a colpi di maggioranza vi diciamo una cosa: i regolamenti di condominio si cambiano a colpi di maggioranza, non le Costituzioni della Repubblica! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, GAL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

Pertanto, Presidente, annuncio che noi usciremo da quest'Aula: o ci verrete a dire che qui si cambia letteralmente registro e si procede su binari diversi, altrimenti - ma non è un Aventino - non possiamo partecipare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Gli ridia la parola, Presidente!

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, abbiamo cercato delle risposte e non c'è ne è mai stata data alcuna. Avevo un emendamento senza trucco e senza inganno: era una semplice richiesta di diminuire il numero dei parlamentari; mi sono sbracciata per poter intervenire, ma è stato cangurato insieme ad altri. Signor Presidente, sono abituata anche a situazioni conflittuali nel mio lavoro, ma queste si risolvono con delle risposte. Io non ho avuto dal Governo risposta alle domande: «Perché no il Senato elettivo?»; «Perché no la riduzione dei deputati (che è uno strumento di garanzia)?». Così diventa un dialogo inesistente, una finzione, un'ipocrisia. Quindi auguro a tutti buon lavoro; vi lascerò lavorare senza fastidio e senza interruzioni. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX, M5S e Misto-ILC. La senatrice Mussini abbandona l'Aula)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

D'ANNA *(GAL)*. Presidente, le avevo chiesto di intervenire in dichiarazione di voto già da prima.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, se lei mi chiama «capo» io non sento. Ha facoltà di parlare.

D'ANNA *(GAL)*. La chiamerò «Presidente» quando lei ritroverà il senso della sua funzione, la sua autorevolezza....

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, non lo ammetto più. Lei già ha abbondantemente abusato della parola nel rivolgere valutazioni sulla Presidenza. La invito quindi a non continuare su questo registro perché, d'ora in poi, qualsiasi valutazione di questo tipo mi porterà a prendere provvedimenti, che per me sono spiacevoli. La richiamo pertanto all'ordine per il modo in cui si è espresso e dispongo che tale richiamo sia messo agli atti.

Proceda pure con la sua dichiarazione di voto sull'ordine del giorno.

D'ANNA *(GAL)*. La differenza tra le democrazie e i regimi assoluti consiste nella tutela della prima libertà, che è il dissenso. Il paternalismo è la prima arma di un tiranno. Non accetterò da lei né atteggiamenti paternalistici né graziose concessioni sul fatto che lei mi faccia parlare, e io, come espressione degli elettori e del popolo italiano, dico quel che penso in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tutto quello che è successo è dovuto al suo ritornare sulle sue decisioni.

PRESIDENTE. Allora ci ritorna. L'ho già richiamata all'ordine.

D'ANNA *(GAL)*. Se mi vuole cacciare, è un onore essere espulso da un'Aula in cui vengono meno gli elementi distintivi del confronto democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È un onore andarsene da qua dentro! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Voterò a favore dell'ordine del giorno per la riduzione dei parlamentari. Tenendo conto del ruolo che ormai ci state dando, penso che da questo punto di vista sarebbe meglio evitare di prendere un ruolo del genere anche di fronte all'opinione pubblica e al Paese.

Quello che stiamo facendo - glielo dico perché finirà sui libri di storia perché non si è mai vista una cosa del genere - sta diventando una sorta di parodia e purtroppo, visto che la satira mi piace vederla dal di fuori, non voglio essere uno dei protagonisti di questa parodia.

PRESIDENTE. Votiamo l'ordine del giorno G1.0.4. *(Molti senatori del Gruppo M5S richiamano l'attenzione del Presidente sulla senatrice Nugnes che fa cenno di voler intervenire).*

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Volevo far presente a questa Aula che in questa assise sono passati molto provvedimenti che non sono piaciuti alle opposizioni e le opposizioni ogni volta hanno fatto le loro dichiarazioni, hanno presentato i loro emendamenti e i loro voti contrari. Non si è mai avuto un fatto così grave di un'opposizione così netta e continuata. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Questo è un segno evidente che questo provvedimento, questa contro riforma a quest'Aula non piace. Non prenderne atto è un dato gravissimo; procedere con il pugno di ferro vuol dire portare a casa una brutta pagina di storia. Io non so a cosa state mirando, qual è il vostro obiettivo e cosa credete di ottenere con questo, perché la Costituzione è qualcosa di ampio respiro e di ampio orizzonte ed appartiene a tutti. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il tempo è scaduto. Il guanto di velluto non è servito finora. Mi dispiace.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, io voto in dissenso perché continuo ad avere rispetto per quest'Aula ed esprimo con un voto il mio dissenso. Sono molto preoccupato. Credo che una riforma costituzionale non si possa votare in serie. Ho chiesto con tutte le mie forze che riprenda il dialogo. Così non è; consegno il dissenso che un singolo parlamentare si può permettere, come posso permetterlo, semplicemente votando no ogni tanto.

Vi avverto che questa non è più la democrazia rappresentativa per cui ci siamo battuti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, desidero intervenire non per dichiarazione di voto, ma per fatto personale.

PRESIDENTE. E allora non posso darle la parola.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, mi dispiace ma lei ha ceduto la sua facoltà di intervento alla senatrice Mussini. *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Peraltro il suo Gruppo ha esaurito il tempo a propria disposizione, dobbiamo procedere al voto.

AIROLA *(M5S)*. Ma allora ci faccia arrestare tutti!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.0.4, presentato dal senatore Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti del senatore Crimi. Alcuni senatori del Gruppo M5S scendono e si trattengono al centro dell'emiciclo).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Palma?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Palma, poiché bisogna mettere ordine nei nostri lavori, ho deciso che saranno i Capigruppo a indicare chi può intervenire sull'ordine dei lavori. *(Proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII. Commenti dei senatori Caliendo e Minzolini)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ma una cosa del genere è inaudita!!

PRESIDENTE. Senatore Palma, il punto è che in passato si è abusato della possibilità di intervenire sull'ordine dei lavori. Sono però sicuro che lei non ne abuserà e, anzi, il suo contributo può essere favorevole all'andamento dei lavori. *(Commenti della senatrice Bonfrisco)*.

Ha pertanto facoltà di intervenire.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è la prima volta in quasi 13 anni di vita parlamentare che mi capita di ascoltare che un intervento sull'ordine dei lavori debba essere autorizzato dal Capogruppo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Commenti del senatore Crimi)*.

Ciò mi porta a pensare che, nonostante le critiche che aveva ricevuto, avesse ragione il presidente Berlusconi quando affermava che non c'è necessità di dare diritto di voto a tutti, ma era sufficiente consegnarlo solo al Capogruppo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Bravo! Fatelo votare ai Capigruppo!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Detto questo, signor Presidente, intendo fare una piccola riflessione su quanto sta accadendo. La faccio dai banchi di un partito che si è impegnato a votare la riforma. La faccio da senatore che voterà la riforma. La faccio, però, anche manifestando tutto il mio malessere che credo non sia solo il mio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Il problema, signor Presidente, in situazioni di questo genere non è il guanto di velluto, come prima ella diceva, o il guanto di ferro; né la applicazione più o meno rigida del Regolamento. È la politica, e la necessità che, con riferimento a un disegno di legge come quello costituzionale, al di là delle burocrazie, dei codici e delle norme, imperi la politica.

E la politica, signor Presidente, richiede che con tutto il dissenso e la sua eventuale asprezza, il dissenso stesso accompagni il varo della riforma costituzionale. Come possiamo immaginare, signori senatori, di poter varare una così importante riforma costituzionale registrando l'assenza nei banchi del Senato di tre forze politiche importanti? *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*. Importanti per quanto riguarda la loro storia e importanti per quanto riguarda la loro rappresentanza del popolo italiano.

Io non voglio farla lunga, ma mi permetto, signor Presidente, di farle una richiesta a titolo personale; poi il Capogruppo vicario, senatrice Bernini, se vorrà, la farà propria nel suo eventuale intervento. Da qui a poco noi passeremo alla votazione dell'articolo 2, con l'illustrazione degli emendamenti.

Probabilmente, signor Presidente, se, proprio in occasione di questo passaggio dall'articolo 1 all'articolo 2, ella volesse concedere una breve sospensione di dieci minuti per consentire a tutti quanti noi di riflettere sull'illustrazione degli emendamenti, credo si potrà utilizzare quel tempo anche per cercare quella mediazione che non è il riconoscimento di una sconfitta o l'affermazione di una vittoria - non c'è nulla di muscolare nelle Aule parlamentari, almeno, vivaddio, finché c'è la democrazia -, ma che ci consentirà di fare ritornare in quest'Aula pienamente la politica e che ci permetterà, quando finiremo questa maratona, di dire che abbiamo partecipato al varo di una riforma costituzionale aspra, difficile, ma, nel suo svolgimento, rispettosa fino in fondo della democrazia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.0.5.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, io ho un dovere da compiere da cittadino rappresentante di tutti gli italiani. Devo uscire da questo *iter* parlamentare con la ragionevole certezza di aver potuto

esprimere compiutamente il mio pensiero, di aver potuto illustrare pienamente le mie posizioni e di avere un emiciclo che mi ascolta: per me questo è un dovere imperativo. Devo essere certo che, se le decisioni prese non corrisponderanno alle mie posizioni, non avrò che da rammaricare solo me stesso per non essere stato in grado di convincere, con la sola forza delle parole, gli onorevoli colleghi senatori. Non devo uscire da queste giornate con il pensiero che non mi è stato concesso di parlare o che l'Aula era sorda, ma solo dovendomi dispiacere per non avervi convinto. Invece non penso che andrà così; non sta andando così.

Su queste riforme costituzionali si stanno giocando altre partite che nulla hanno a che vedere con la Costituzione. Si sta giocando la partita della credibilità di un Governo e del suo Primo Ministro in Europa; una credibilità che non andrebbe legata in alcun modo ai temi istituzionali interni. Si sta giocando la partita della tenuta di un patto, quello del Nazareno, che non serve solo per mandare avanti le riforme, ma da un lato per mantenere una *leadership* interna di un partito, dall'altro per ridimensionare un alleato tenuto sotto costante ricatto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma il tempo è scaduto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.0.5, presentato dal senatore Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Disegni di legge, nuova assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge n. 1326-B recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, è stato riassegnato in sede deliberante alla 3a Commissione permanente con i pareri delle Commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 9a, 10a, 11a, 13a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le predette Commissioni sono pertanto immediatamente autorizzate a convocarsi per l'esame del provvedimento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 10,57)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Onorevoli colleghi, in relazione agli emendamenti riferiti a tale articolo, la Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti 2.2277, 2.2278 e 2.2279 in quanto privi di portata modificativa.

Invito quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2. *(Molti senatori del Gruppo M5S escono dall'Aula)*.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, affronto in questa sede il secondo dei due punti che trattano i miei emendamenti. So bene che su altre questioni l'Assemblea del Senato si è già pronunciata.

Si tratta dell'elettività del Senato. L'emendamento 2.1318 riproduce sostanzialmente la formula classica, ma il punto che voglio porre è quello della elettività.

Credo che in Italia si assista ad una sorta di ondeggiamento impressionante. Per un verso, si ritiene di

andare nuovamente verso la centralizzazione: penso alle materie che vengono riassegnate allo Stato centrale o alle competenze che vengono di nuovo trattate. Per un altro verso, si procede in altra direzione: penso alla presenza in una Camera di consiglieri a loro volta eletti dalle autonomie territoriali in generale, cioè Regioni e Comuni. Ritengo che ciò non sia il meglio per l'Italia.

Per lungo tempo la polemica è stata proprio centrata sui problemi che anche a livello regionale e comunale si sono manifestati nell'esercizio dell'attività. In questo caso, invece, si ridà vita ad un peso che il dibattito sembrava volesse togliere. Non so se sia funzionale un Senato che non sia elettivo, magari in maniera contestuale alle Regioni come pure si è paventato in alcune discussioni anche su questa riforma, ma che in qualche modo consenta l'espressione degli italiani. Mi sembra assurdo che si sia discusso negli ultimi due anni della mancanza di rappresentatività territoriale dei deputati a seconda delle liste ed oggi invece si scelga una Camera con espressione derivata. Ho la sensazione che si proceda nel senso opposto a quello del dibattito culturale svolto in questi mesi.

Signor Presidente, ho più volte affermato che non sono d'accordo sull'impianto, ma se la scelta fosse quella dello stesso impianto però con l'elettività, mi parrebbe comunque una soluzione accettabile.

Concludo, signor Presidente, ricordando che in Italia esistono già due organismi che non esistono in nessun altro Paese in cui vi sia una camera espressione delle autonomie territoriali, cioè la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città, che da questa riforma costituzionale non vengono toccati. Peraltro, ci si potrebbe trovare di fronte ad una situazione istituzionale molto complicata. Si pensi alla situazione in cui la Conferenza Stato-Regioni ha concordato altro rispetto a quello che emerge dal Senato delle autonomie. Ci troveremmo di fronte ad una vera e propria aporia istituzionale. Ricordo che molte volte, in particolare durante le leggi finanziarie, si è detto che l'accordo Stato-Regioni andava integralmente recepito nella legislazione ordinaria proprio per l'importanza che aveva assunto la Conferenza Stato-Regioni (o la Conferenza Stato-Città, a secondo delle competenze). Si avrebbe così una sovrapposizione straordinaria.

Viceversa, un Senato che, pur modellato sull'impianto di questa riforma, avesse l'elezione diretta ben potrebbe far pensare ad una nuova configurazione del rapporto tra Stato e autonomie territoriali che preveda anche una semplificazione senza possibilità di contraddizione tra i vari organi istituzionali esistenti.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1360 sulla composizione del Senato della Repubblica accetta la logica della maggioranza, quindi di un Senato composto da rappresentanti regionali. Propone però un miglioramento nel criterio di scelta. Nel testo attuale, infatti, i consiglieri senatori verrebbero nominati formalmente dai consiglieri regionali ma, di fatto, sarebbero frutto di una spartizione tra le correnti di partito, ci dobbiamo dire la verità.

L'emendamento invece propone che siano i cittadini a scegliere i rappresentanti regionali che vanno in Senato.

CIOFFI *(M5S)*. Adesso siete soli! Divertitevi! *(I senatori Cioffi e Castaldi abbandonano l'Aula)*.

TOCCI *(PD)*. Questo mandato popolare rafforzerebbe l'autorevolezza dei nuovi senatori legittimandoli a svolgere le competenze costituzionali che si è deciso - mi pare con largo consenso - di confermare in capo al Senato in pieno bicameralismo.

Lo strumento che si può utilizzare per raggiungere questo obiettivo è il listino dei candidati senatori che verrebbe votato nelle elezioni regionali contestualmente con la lista dei consiglieri regionali. Non solo: il nostro emendamento propone anche che i Presidenti delle Giunte regionali siano membri di diritto del nuovo Senato. Il modello proposto con questo emendamento si avvicina al Bundesrat, mentre invece - mi consentiranno i colleghi - l'attuale testo propone un modello paragonato impropriamente a tale ipotesi.

All'elaborazione di questa proposta di emendamento hanno dato un contributo prezioso i senatori Quagliariello e Bruno, in una certa misura hanno contribuito anche i colleghi relatori Calderoli e Finocchiaro, il collega Chiti ed altri esponenti del Partito Democratico e perfino Matteo Renzi che lo aveva evocato in un dei suoi *speech.* Poi, improvvisamente, la proposta è stata cestinata.

Noi siamo andati a spulciare nel cestino, a "spiegazzare" questo foglietto e lo abbiamo ripreso nel dibattito.

A volte succede che la proposta migliore era proprio quella cestinata.

Questa è una buona proposta che è scaturita nel corso della discussione svolta in Commissione affari costituzionali ed è diversa da tutte le posizioni di partenza, sia da quella che voleva un'elezione diretta universale del Senato, sia rispetto a chi vuole invece un'elezione di secondo grado.

Sarebbe quindi una di quelle invenzioni che maturano nei momenti migliori del dibattito costituzionale, quando si concorda su una proposta imprevista che mette tutti d'accordo senza che nessuno possa vantarne una primazia.

Chiedo quindi che ci sia un momento di attenzione e di riflessione su questo emendamento e ciò sarebbe - se mi è consentito - non solo l'occasione per risolvere nel modo migliore un problema che ci ha molto impegnati nella discussione, ma anche un segnale per dare un clima nuovo alla nostra discussione. *(Applausi dai Gruppi PD e PI)*.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 2.1361 e 2.1368, ma vorrei chiederle prima se essi siano sottoposti al voto palese o al voto segreto.

PRESIDENTE. Noi abbiamo dato l'elenco.

MUCCHETTI *(PD)*. Le chiedo la cortesia, se è possibile, di una precisazione, altrimenti non importa.

PRESIDENTE. Intanto che verifichiamo, se vuole le do la parola per continuare il suo intervento. Non so se il suo intervento dipenda da questa risposta

MUCCHETTI *(PD)*. Non dipende, ma mi aiuterebbe.

PRESIDENTE. Allora le darò la parola dopo la verifica.

D'ADDA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.1499, che ho presentato assieme a molti colleghi, con cui si pone l'accento sul termine «garantire» con riferimento alla parità di genere e alle minoranze linguistiche. Il termine «garantire», riferito alla parità di genere, è più forte che «promuovere» o altri termini che vengono usati, e incardina in maniera vincolante all'interno della Costituzione la necessità che sia risolto il problema dell'inagibilità, anche politica, di una parte della nostra società che è maggioritaria, e che sia tutelato il genere femminile.

Vorrei esprimere una preoccupazione rispetto a come viene conformato il Senato che voi definite «delle autonomie», ma che nel testo dei relatori è ancora definito «Senato della Repubblica». Se guardiamo ai numeri della presenza femminile nei Consigli regionali, allora siano veramente preoccupati anche per quella che potrebbe essere la rappresentanza femminile all'interno della Camera che ne uscirà: la percentuale delle donne nei Consigli regionali è del 13,9 per cento e abbiamo solo due donne a capo di giunte regionali. Siamo ad un livello ancora più basso per quanto riguarda la rappresentanza di genere nei Comuni: sempre facendo riferimento ai dati del 2013, l'11,8 per cento dei sindaci dei nostri Comuni - che sono moltissimi - è donna, mentre la rappresentanza femminile nelle varie amministrazioni si attesta al 21,5 per cento.

Crediamo che questo sia un problema da risolvere. Infatti, la composizione del Senato, così come è stata proposta dal relatori, verrebbe a incidere profondamente sulla necessaria garanzia del diritto di una parte della società ad incidere sulle scelte del proprio Paese e, quindi, sulle proprie scelte di vita.

Lo stesso discorso vale anche per le minoranze linguistiche del nostro Paese, che ammontano a due milioni e mezzo di persone presenti in 1.171 Comuni. Anche su esse crediamo che alcuni aspetti debbano essere compenetrati nel prossimo Senato, per come verrà a configurarsi. Non si tratta, oltretutto, di aspetti marginali perché, per quanto riguarda le minoranze linguistiche, oltre alle 12 che la legge oggi in qualche modo individua e tutela, sappiamo che è molto probabile che verremo ad incontrarne delle nuove, delle quali alcune oggi non sono riconosciute.

Avremo, quindi, bisogno di legiferare in questa materia in modo puntuale e soprattutto per garantire a dette comunità presenti nella nostra società la necessaria - la definiamo in questo modo - capacità di incidere sul processo legislativo e di essere riconosciute come parti integranti di una comunità che, in

questo caso, è quella nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, vorrei darle la risposta che prima mi ha sollecitato.

Gli emendamenti da lei indicati sono parzialmente votabili a scrutinio segreto secondo la decisione già adottata, e naturalmente solo per la parte riferibile alla tutela delle minoranze linguistiche.

Le lascio la parola per illustrare i suoi emendamenti.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, con gli emendamenti da me presentati si intende definire meglio la composizione del Senato della Repubblica che mi ostino a chiamare con il suo nome storico, anziché con recenti e caduche invenzioni.

L'emendamento ha lo scopo di ribadire, con maggiore chiarezza, la natura di rappresentanza diretta e non mediata del Senato con le funzioni nuove che andremo a definire e che stiamo definendo nel quadro del superamento del bicameralismo perfetto. Allo stesso tempo, in un'Italia che ha a cuore la tutela delle sue specificità culturali e locali, entrambi gli emendamenti si propongono di definire nel modo migliore - quello che a me pare il modo migliore - la rappresentanza delle Regioni a Statuto speciale laddove insistono minoranze linguistiche.

Capisco la logica che induce la Presidenza a concedere il voto segreto soltanto sulla parte dove è incardinata la rappresentanza delle minoranze linguistiche, in quanto accetto, infatti, con spirito istituzionale, i criteri che democraticamente quest'Aula si è data per votare in modo palese e a scrutinio segreto i diversi emendamenti e anche le loro diverse parti. Tuttavia, vorrei far presente ai colleghi che sarebbe singolare ritrovarci con alcune parti d'Italia dove il Senato viene eletto in modo diretto ed altre parti dove ciò non accade.

Mi auguro che si trovi una coerenza e che si sviluppi - mi si consentirà una battuta in coda a questo mio breve intervento - un maggior senso di responsabilità da parte di tutti nel modo in cui si procede ai lavori in Aula e anche nel riequilibrio delle rappresentanze parlamentari tra la Camera e il Senato che stiamo stravolgendo - a mio modo di vedere - con scarso senso di responsabilità.

GATTI *(PD)*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 2.1362, a prima firma del senatore Chiti, che ho sottoscritto e, con l'occasione, mi soffermerò anche sull'emendamento 2.1500, che riguarda una parte che comunque è contenuta nell'emendamento Chiti relativa alla parità di genere e alla garanzia della parità di genere nell'elezione del Senato.

L'emendamento a prima firma Chiti, che illustro, è quello relativo alla costituzione del Senato della Repubblica e al fatto che esso deve essere - secondo noi e secondo i firmatari - eletto su base regionale garantendo la parità di genere in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali. Continuo: il numero dei senatori elettivi è di 100 più 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Vede, signor Presidente, questa è la rappresentazione più piana, più chiara, di quella che è la nostra idea di Senato. Il senatore Pagliari l'altro giorno intervenendo diceva che non riusciva a cogliere qual è la caratteristica.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 11,21)**

(*Segue* GATTI). Ecco secondo noi il Senato deve essere sicuramente una Camera dove c'è una rappresentazione territoriale esplicita, dove però vengano mantenuti un paio di criteri in più: una rappresentanza delle specificità, delle diverse sensibilità anche politiche che si esprimono nel territorio e una rappresentanza di genere. Noi pensiamo che questa cosa possa essere garantita solo dall'elezione diretta. Per quel che riguarda il primo punto - la rappresentanza delle diverse sensibilità - in questo momento abbiamo Regioni che hanno leggi elettorali molto diverse, ma tutte con segno maggioritario molto forte. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi, chiedo ai senatori che devono parlare di uscire dall'Aula o di abbassare la voce e di stare preferibilmente ai propri posti.

GATTI *(PD)*. La ringrazio molto, signora Presidente, per l'attenzione.

Stavo dicendo che da una parte ci sono le leggi regionali che sono tutte con un segno maggioritario molto marcato e le cui modifiche che in questi giorni vengono rappresentate non cambiano un

elemento fondamentale. Nella composizione dei Consigli avremo delle forze presenti in modo massiccio che possono condizionare la rappresentanza al Senato.

C'è poi la parte relativa alla presenza dei sindaci. Signora Presidente, mi lasci dire che un sindaco eletto dai consiglieri regionali è una cosa veramente molto bizzarra. Spero si trovi una soluzione di tipo diverso. C'è quindi bisogno di mantenere le diverse sensibilità e le diverse rappresentanze. Non possiamo pensare a un Senato che veda la presenza solo delle forze più consistenti, perché alleanze interne nei Consigli possono determinare situazioni del genere; e c'è il problema di rappresentare direttamente i cittadini, e le diverse sensibilità politiche.

Arrivo alla questione della rappresentanza di genere, anzi, signora Presidente, alla parità di genere. Io, come molte donne di questa Assemblea, ho votato con piacere a favore dell'emendamento a sua prima firma relativo alla necessità di un riequilibrio di genere nelle leggi elettorali per l'elezione di Camera e Senato.

Però sono però assolutamente consapevole di due elementi: con l'attuale situazione delle legge regionali e della composizione dei Consigli regionali - come ricordava la senatrice D'Adda - sarà molto difficile pensare ad un riequilibrio di genere.

Signora Presidente,sia nell'emendamento a prima firma del senatore Chiti, sia nell'emendamento 2.1500, a mia prima firma, non si parla però di riequilibrio, bensì di parità: questo è un concetto diverso. Vorrei dire due cose: la prima è che stiamo facendo una riforma costituzionale e dunque stiamo segnalando quali saranno le caratteristiche nel nostro Paese nei prossimi anni. Stiamo procedendo ad una forma di ammodernamento della norma costituzionale e dunque ritengo che dovrebbe essere presente, in Costituzione, il concetto di parità.

Sappiamo bene, signora Presidente - e lei lo sa almeno quanto me - quanto sia stato difficile il processo di avanzamento della cultura legislativa da questo punto di vista, quante volte la Corte costituzionale si è espressa contrariamente a certe leggi elettorali regionali, affinché prevedessero il riequilibrio di genere, e abbiamo dovuto anche modificare l'articolo 51 della Costituzione. Ebbene, oggi che stiamo modificando la Costituzione a mio avviso va inserito il concetto di parità, che è diverso da quello di riequilibrio, perché con la parità si considera la rappresentanza nelle assemblee elettive come un diritto umano di donne e uomini, nella democrazia del nostro Paese: questo è un concetto fondamentale in Europa.

Un altro elemento presente nell'elaborazione delle donne europee e anche in quelli dei Governi, ad esempio nel Nord Europa, è la previsione di una soglia critica nella presenza di donne all'interno degli organismi elettivi per riuscire a segnalare e ad assumere politiche coerenti con la presenza di genere. Signora Presidente, mi lasci dire che nel nostro Paese questa soglia critica sarebbe necessaria. Se ci fosse una soglia critica, che in Europa è stata individuata in una presenza superiore al 40 per cento di donne all'interno delle Assemblee elettive e di rappresentanza, non saremmo nella condizione in cui siamo ora, in cui le donne pensionate ricevono una pensione che è pari a circa la metà di quella percepita dagli uomini e in cui ci sono dei tassi di disoccupazione femminile così alti. Signora Presidente, nessuno si è scandalizzato o ha posto problemi di *spendig review* quando si è trattato di salvare le pensioni di molti uomini. Tutti stanno discutendo di "quota 96", in questo momento, perché si tratta di insegnanti, che in questo Paese sono soprattutto donne. E allora la *spending review* si può fare solo sulle pensioni delle donne, che già tanto hanno pagato, perché le ultime riforme pensionistiche hanno sì avuto un grande tratto di genere, ma contro le donne di questo Paese! *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.1501, su cui avrebbe voluto intervenire il senatore Micheloni, che purtroppo ha subito un grave lutto. Pertanto interverrò io, al suo posto, su un tema che il collega sente particolarmente.

L'emendamento in questione è legato alle funzioni del futuro Senato della Repubblica, indipendentemente dalla natura della sua composizione. Non si può infatti non dare seguito al dettato dell'articolo 6 della Carta costituzionale, che riguarda la tutela delle minoranze linguistiche. Non a caso, l'Assemblea costituente aveva deciso di trattare questo tema non come emendamento aggiuntivo,

da collocarsi all'interno dell'ordinamento regionale, non come conseguenza soltanto dell' attuazione di accordi internazionali, ma come principio fondamentale dell'ordinamento repubblicano. Quanto alle funzioni del futuro Senato, credo che alcune considerazioni vadano svolte. Come si legge nel preambolo della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, approvata a Strasburgo nel gennaio del 1995, che è stata ratificata dall'Italia nel 1997, «una società che si vuole pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità».

Seconda considerazione. La tutela della diversità culturale è ribadita all'articolo 22 della Carta di Nizza, secondo la quale l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Considerata allora la rilevanza del tema, sia rispetto ai diritti fondamentali dell'individuo e, dunque, alle prerogative d'intervento sul dettato costituzionale che s'intendono riconoscere al futuro Senato, sia rispetto al diritto europeo, sia rispetto al rapporto tra la Repubblica e le autonomie locali - anche questi ambiti d'intervento espressamente previsti dalla riforma in discussione per il Senato che verrà - ritengo e riteniamo non solo opportuno, ma doveroso prevedere il rispetto di questi principi e la tutela - anzi, la tutela positiva - di questi diritti, così come più volte ribadito dalla Corte costituzionale e quindi a partire dalla composizione del Senato.

Credo si debba considerare l'opportunità di attribuire appunto anche al futuro Senato, oltre che alla Camera dei deputati, le competenze inerenti alle leggi di attuazione dell'articolo 6. Ricordo che storicamente questa è stata una vicenda lunga, non lineare, né priva di conflitti e controversie, che ha trovato una definizione solo nel 1999. Prima di quella data, si era registrata una sorta di asimmetria nell'intensità di tutela, per cui erano tutelate solo le minoranze linguistiche nazionali, in virtù di alcuni Statuti regionali e alcuni accordi internazionali, e sulla base di ciò ovviamente in maniera ed in misura differente tra loro.

La legge di attuazione dell'articolo 6, ossia la n. 482 del 1999, letteralmente prevede che, pur salvaguardando il principio di unità nazionale, si riconosca la pluralità delle espressioni linguistiche e culturali del nostro Paese e si valorizzi nel contempo il ruolo delle autonomie, ponendosi nel solco del decentramento amministrativo, attraverso l'attribuzione agli enti locali di compiti fondamentali nell'attuazione delle previsioni contenute nella norma. Questo è stato certamente un passo in avanti importante, tuttavia... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa se la interrompo, senatore Casson, ma devo chiedere a chi è presente in Aula di non alzare la voce nella propria discussione. *(Brusio)*. Presidente Azzollini, la prego di parlare a bassa voce, perché faccio fatica persino io ad ascoltare.

AZZOLLINI *(NCD)*. Chiedo scusa, signora Presidente!

CASSON *(PD)*. Come dicevo, che questo articolo 6, della legge n. 482 del 1999, ha rappresentato di certo un passo in avanti importante, che tuttavia richiama la nostra attenzione sulla delicatezza della materia e, tanto per cambiare, sulla difficile ricerca degli equilibri tra tutela delle minoranze linguistiche, autonomia degli enti locali e garanzia dei diritti costituzionalmente riconosciuti. Si tratta di una materia che, al giorno d'oggi, include inevitabilmente i problemi di una società multiculturale e, dunque, la trattazione dei cosiddetti diritti culturali, i quali incrociano trasversalmente tanto i diritti di libertà a contenuto negativo, quanto i diritti sociali a contenuto positivo. Riteniamo dunque che sia una materia che corrisponde pienamente alle funzioni che si vorrebbero attribuire al nuovo Senato della Repubblica.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, avrei desiderato che fosse presente il Ministro perché avevo presentato l'emendamento 2.1638 dopo che in Commissione affari costituzionali erano state accolte alcune modifiche relative alle competenze del Senato. Avevo anche presentato due emendamenti che riguardavano l'elezione diretta e l'abolizione del Senato, che non ho però riproposto, questo emendamento rappresenta pertanto un tentativo di mediazione. Vede Presidente, sono convinto - e non da oggi - della necessità di eliminare il bicameralismo perfetto (ho votato in questo senso ieri e nella passata legislatura e l'ho sostenuto in tutte le salse); ho anche apprezzato il cosiddetto patto del

Nazareno perché, oltre a ciò, prevede la riduzione dei parlamentari, così come ho apprezzato e l'iniziale indicazione del Governo in merito all'elezione indiretta, che era corretta. Con tale emendamento propongo di tener conto di due aspetti: il primo è quello della rappresentanza degli enti territoriali; l'altro riguarda le prerogative del Senato, che comportano una competenza molto forte in materia non solo di Costituzione ma di legislazione ordinaria. Mi domando allora: siamo proprio certi che basti l'elezione indiretta o forse un misto di elezione indiretta e di elezione diretta potrebbe essere la soluzione? Siamo inoltre proprio certi che i senatori devono svolgere altre funzioni nonostante l'aumento delle competenze? Credo che su questa strada vi era e vi è la possibilità - e mi rivolgo anche ai relatori - di una riflessione ulteriore.

Il Presidente della Corte costituzionale, ieri, appena eletto, ha dichiarato che quando un emendamento non è distruttivo, non è contro la riforma, va fatto un momento di riflessione. Io sono favorevole alla riforma e la voterò e quindi trasformo, Presidente, tale emendamento in ordine del giorno, di cui non chiedo la votazione, in quanto rappresenta soltanto un invito, a chi ne ha la possibilità, di riflettere e di decidere. Per questa ragione ho presentato questa proposta e per questa ragione voglio che resti agli atti il richiamo a una riflessione diversa. Sbagliava - e per questo ho votato e voterò contro - chi voleva l'elezione diretta piena, ma credo vada fatta una riflessione su tale emendamento (che, se dovesse essere posto ai voti, vorrei correggere prevedendo anche i consiglieri comunali, ma con la possibilità di svolgere l'unica funzione di senatore).

A questo punto, Presidente, mi appello ai relatori e al Ministro (che non è presente), sperando - ne ho parlato anche ieri sera al sottosegretario Lotti - in una riflessione, in una capacità di valutare gli effetti sotto il profilo di cosa sia più positivo per il Paese.

Per questa ragione, Presidente (non ho mai creduto alle regole della maggioranza e del voto, alla capacità di imporre la propria volontà), trasformo tale emendamento in ordine del giorno, di cui non chiedo la votazione, perché voglio che gli altri abbiano la capacità di assumersi le proprie responsabilità e, così facendo, di valutare gli effetti di quanto stiamo facendo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARAN *(SCpI)*. Ci sono molti nodi per comporre un'Assemblea delle autonomie, una Camera delle Regioni. Non è vero, come si è raccontato, che la seconda Camera debba essere per forza elettiva. Nella maggioranza delle esperienze europee non lo è. La proposta in discussione (emendamento 2.0.2) prende la strada della differenziazione sul modello del Bundesrat austriaco, che è diverso da quello tedesco.

Personalmente ritengo - l'ho sostenuto nel corso della discussione anche in Commissione - che il modello più sensato sia il sistema federalista tedesco, nel quale la seconda Camera non è elettiva ed è formata dai rappresentanti dei Governi regionali. Il disegno è coerente perché la legge fondamentale precisa che tanto i partiti, attraverso il Parlamento e i loro parlamentari al *Bundestag*, quanto i *Länder*, le Regioni, grazie ai componenti degli esecutivi dei Governi regionali - l'espressione della Costituzione tedesca la dice tutta - collaborano insieme alla realizzazione della politica tedesca a livello federale. Non è vero, quindi, che nei due rami si rappresenta la Nazione: da una parte ci sono i rappresentanti della federazione, dall'altra i rappresentanti delle Regioni. In un assetto propriamente federale o regionale, quindi, la funzione che deve rivestire la seconda Camera è chiara: non è soltanto una Camera di riflessione rispetto alle deliberazioni assunte dal primo ramo del Parlamento, ma è soprattutto luogo di rappresentanza nel processo decisionale della federazione o del sistema decentrato degli enti territoriali che compongono tale sistema. Non è un caso, infatti, che in Germania la seconda Camera non sia organizzata in Gruppi parlamentari, come invece l'altra. Se vogliamo far funzionare davvero un sistema regionale bisogna evitare di riproporre anche nella seconda Camera le stesse contrapposizioni che dipendono dall'influenza delle appartenenze politiche, che caratterizzano, ovviamente, la quotidianità del ramo direttamente elettivo del Parlamento. Se così fosse, infatti si finirebbe per snaturare il Senato in un improprio strumento di opposizione alla linea politica della maggioranza parlamentare, più probabile nell'eventualità in cui l'orientamento prevalente nella seconda Camera risultasse di segno diverso da quello rappresentato nella prima. È questo che il

sistema tedesco cerca di evitare. Se così fosse, infatti, a farne le spese sarebbe proprio l'assetto regionalistico e federale dell'organizzazione statuale.

Prendo atto che nel testo proposto dalla Commissione la differenziazione che viene scelta si rifà al modello austriaco e, quindi, ai Consigli regionali. Il rischio è che si favoriscano le fratture dei partiti politici, tipiche della prima Camera, e non la frattura territoriale che è garantita con la rappresentanza di governi.

L'emendamento che ho presentato cerca non soltanto di riproporre la discussione nei suoi giusti termini, ma anche di suggerire l'adozione di un meccanismo di voto, adottato nel Bundesrat, che è il voto unitario per delegazione regionale. Proprio perché quello che importa è la rappresentanza delle Regioni nel processo decisionale della federazione o del sistema regionale, ogni Regione decide come votare nell'Assemblea ed esprime i suoi voti in modo unitario. Ciò significa che il voto della Regione è dichiarato a pacchetto da un portavoce, scelto di volta in volta dai diversi rappresentanti, secondo un modello che, in linea di principio, non è molto diverso da quello usato nel Consiglio dell'Unione europea.

Naturalmente e conseguentemente, se tutti i componenti del Senato delle autonomie (o del *Bundestag*, come preferite) sono eletti dai territori e dalle Regioni, e rappresentano i territori e le Regioni e non direttamente la Nazione, non avrebbe senso vietare il vincolo di mandato.

Questo per dire che un sistema regionale decentrato è un sistema coerente, che si regge su una differenziazione, ed è questo che noi dovremmo cercare di proporre.

Non è vero, infatti, che la democrazia è quella che noi abbiamo sperimentato in passato, nel corso della prima Repubblica, o non è.

Se noi vogliamo completare e migliorare la riforma del Titolo V, dobbiamo dotarci di una Camera di rappresentanza dei territori. Il modello che ho proposto, a mio modo di vedere, consente a un sistema territoriale di funzionare nel modo migliore.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, gli emendamenti presentati dal mio Gruppo si illustrano da sé.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, ho presentato una serie di emendamenti all'articolo 2 che riguardano, tra le altre, la questione dei senatori di nomina presidenziale (2.1495), dei quali propongo la riduzione o, addirittura, l'eliminazione.

Questo perché negli altri Parlamenti europei quello dei senatori "a vita" è un ufficio che non esiste. In Italia è un retaggio culturale di medievale memoria, che proviene dalla nobiltà che cercava di portare negli organi legislativi qualche membro delle famiglie nobiliari più importanti.

Ai cittadini, in questo momento, che i senatori di nomina presidenziale ci siano, che il Senato sia eletto direttamente oppure che sia a suffragio universale, che sia in numero di 100, 95 o 105 interessa poco. Quello che preme ai cittadini è che questo organismo che andiamo costituzionalmente a prevedere abbia la capacità e la forza, insieme all'altra Camera, di risolvere i loro problemi, quelli occupazionali, quello di avere tutti i giorni il lavoro e il pane e che i propri figli abbiano la possibilità di trovare un lavoro. A questo serve la Costituzione in una democrazia, per cercare di risolvere i problemi. Su come risolverli, ovviamente ognuno ha le sue idee, come accade nelle squadre di calcio, o per la nazionale, rispetto alle quali ciascuno vorrebbe la squadra che più desidera, con i suoi campioni. Così ha fatto la maggioranza e così ha fatto l'opposizione. Il confronto è stato duro ma quando l'arbitro fischia bisogna scendere in campo. Noi ci auguriamo che quanto andremo a fare sia ben fatto.

D'altronde, come preannunciato in discussione generale, chi vi parla voterà questa riforma. Io ricordo infatti il 31 marzo 1982, quel famoso giorno in cui alla Fiera di Rimini l'allora segretario del Partito socialista, Bettino Craxi, ebbe modo di dire che la Costituzione, già più di 30 anni fa, era come una carrozza trainata da cavalli in un'epoca di vettori (e, oggi addirittura di *fax*, di sms, di *whatsapp* e di ogni supporto informatico grazie al quale, ovviamente, l'informazione ormai è immediata).

Con questi emendamenti, signora Presidente, invito i relatori a riflettere sul fatto che forse di senatori a vita non abbiamo bisogno.

L'emendamento 2.2057 all'articolo 2 interviene su un'altra tematica che ritengo necessario superare e

che riguarda la sostituzione dei primi commi dell'articolo 116. È l'articolo che prevede le Province autonome. Io ritengo che tali Province che godono di forme e condizioni particolari di autonomia siano da abolire perché sono una forma di italianità di serie B. Ritengo infatti che stante il processo di globalizzazione e con un'Europa ormai a 28, avere ancora zone a statuto speciale significhi considerarle meno italiane delle altre, e quindi dare loro la possibilità di godere di agevolazioni e di avere interessi diversi. Credo che questa situazione, in un momento come quello che stiamo vivendo, sia effettivamente da superare perché è una peculiarità tutta italiana. Quindi, ritengo che gli emendamenti che ho presentato, l'1.2054, l'1.2055 e l'1.2056 costituiscano un'occasione perché, come abbiamo detto, il testo presentato dal Governo, e migliorato sensibilmente dalla Commissione, possa avere un ulteriore contributo da parte dell'Assemblea al fine di migliorarlo ancora ulteriormente.

Ieri abbiamo approvato un emendamento, con una votazione a scrutinio segreto, che concerneva gli articoli 29 e 32 della Costituzione. L'articolo 32 riguarda i livelli essenziali di assistenza, che in tal modo saranno oggetto di trattazione sia da parte della Camera, sia da parte del Senato in maniera paritetica.

Invito i relatori a pensare che la sanità adesso è assegnata alla competenza delle Regioni, e a tal proposito ho presentato emendamenti per superare le Regioni. Infatti, come diceva il presidente Renzi, bisogna passare a macro Regioni.

In un dibattito con il presidente della Regione Campania Caldoro, che proponeva le macroaree, il presidente Renzi ha dichiarato che da questo punto di vista si sentiva caldoriano.

Anche in Germania entro la fine dell'anno i *land* saranno ridotti da 16 a sei, sette, mentre noi rimaniamo ancora con 20 Regioni e 21 sistemi sanitari uno diverso dall'altro. Forse sarebbe interessante riportare la sanità in capo al Ministero della salute e ovviamente, alla luce dell'emendamento approvato ieri a scrutinio segreto, in capo sia al Senato sia alla Camera. Tuttavia, se la sanità dovesse rimanere in capo alle Regioni, quindi alla Conferenza Stato-Regioni e poi al Ministero, credo che non saremmo pronti a rispondere alle domande di salute che provengono dai nostri cittadini.

I nostri cittadini non vogliono saperne di numero di senatori e di deputati, né come avviene la loro elezione, ma vogliono che si legiferi nel loro interesse. È per questo che ho sottoposto ai relatori questi pochi emendamenti, che sono il mio contributo per migliorare un testo in cui vengano riviste le questioni inerenti i senatori a vita, le Province autonome (che al livello europeo sono un'eccezione tutta italiana) e, soprattutto, vengano riviste le funzioni delle Regioni in macro Regioni. Spero e credo che i relatori ne terranno conto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signora Presidente, vorrei chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Non può farlo, senatore, perché abbiamo già avviato la procedura.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito al ritiro, oppure il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.5000.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.5000, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «da 2 a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.5000 e gli emendamenti da 2.5001 a 2.5021.

Onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1 risultano preclusi gli emendamenti da 2.1 fino a 2.1295, a pagina 568 del fascicolo, in quanto identici a precedenti emendamenti già posti in votazione, anche se riferiti a parti differenti del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1296.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Ritiro gli emendamenti a mia firma.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Vorrei specificazioni in ordine alla richiesta di verifica del numero legale che avevo formulato.

PRESIDENTE. Era stato chiesto prima il voto elettronico, che ha la precedenza sulla verifica del numero legale.

DI MAGGIO *(PI)*. Veramente non credo che sia stato chiesto prima, perché sono stato qui, in Aula, con lei e ho chiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE La richiesta era già arrivata alla Presidenza, tanto che avevo aperto la votazione.

DI MAGGIO *(PI)*. Praticamente ci sono sempre canali preferenziali.

TAVERNA *(M5S)*. Non è andata così. Siete scandalosi: non è andata così!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1296, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «seicentotrenta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1296 e gli emendamenti da 2.1297 a 2.1305.

Onorevoli colleghi, mi dicono che qualcuno sta ancora fotografando. Sapete che non è consentito dal Regolamento. Facciamo il richiamo. *(Commenti della senatrice Taverna)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1306, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo, fino alle parole «è abrogato».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1306 e l'emendamento 2.1307.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1308, presentato dal senatore Milo. Il senatore Milo non c'è.

(Segue la votazione).

CALDEROLI, *relatore*. Se non c'è il presentatore non si vota.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1309, presentato dal senatore Milo.

(Segue la votazione).

MARCUCCI *(PD)*. Non si vota.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei sapere da chi è sottoscritto.

Se il sottoscrittore non è presente...

PRESIDENTE. Decadono automaticamente...

CALDEROLI, *relatore*. A meno che qualcuno aggiunga la firma.

PRESIDENTE. Ci era stato segnalato (per questo stiamo procedendo con le votazioni) che la senatrice Bonfrisco aggiunge la firma.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1310, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1311, fino alle parole: « è composto da», presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1311 e gli emendamenti 2.1312, 2.1320, 2.1326, 2.1346 e 2.1347.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1313, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1314, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1315, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1316, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole: «dei più alti resti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1316 e l'emendamento 2.1317.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1318.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, ho già posto la questione e questa forse è la sede per riporla al meglio.

Non sono certo che questa Assemblea, per le ragioni che ho già esplicitato in sede di illustrazione dell'emendamento, possa deliberare la soppressione della elettività di una delle due Camere.

Non so se l'elettività di una Camera sia un tratto essenziale e distintivo della forma di Stato che oggi vige ed è presente nella Costituzione italiana.

Quando si parla di elettività di una Camere non ci si riferisce a qualcosa che non attiene all'essenza

della formazione e delle istituzioni di una Repubblica.

Stiamo andando rapidamente verso una Camera che non sarà più elettiva. Insisto e penso questo sia un tratto di fondo sul quale si potranno poi presentare problemi di costituzionalità (che tenderei ad evitare) presupponendo che non si vada alla elettività esattamente quale è oggi.

Non accedo al tipo di Senato che si va delineando, ma tento di sforzarmi dicendo: si può ben conciliare il tratto del Senato proposto dalla riforma con la sua elettività, in maniera magari contestuale a quella delle Regioni. È una forma che non accetto, ma che sarei disposto a valutare molto positivamente per la prima ragione che ho detto.

La seconda questione, signor Presidente, è più politica. Capisco che ci sono trattative per la legge elettorale che poi verrà modificata. Capisco, non molto, ma più o meno tutte queste cose. Il dato di fondo, Presidente, è che allo stato, quando questo Senato delibererà questa riforma, avremo, sulla base di ciò che circola attualmente nelle Camere, una Camera eletta con un premio di maggioranza e senza nemmeno la possibilità di espressione dei senatori, perché le liste che non danno questa facoltà. Mi si dice: che poi la legge elettorale provvederà. Mi si dice, ma la politica non è un dato fideistico. Quello che avremmo è: una sola Camera - come ho detto prima - elettiva, con premio di maggioranza, con senatori non espressi direttamente e che da sola elegge gli organi di garanzia e la Presidenza della Repubblica.

Insisto: mi si dice che dopo si provvederà. Allora queste due questioni avrebbero dovuto essere affrontate quantomeno contestualmente. Allo stato non lo sono e quindi avremmo in tal caso una diminuzione della rappresentatività del Parlamento molto significativa, dal mio punto di vista eccessivamente significativa, e sempre a mio avviso difficilmente legittimabile. Per questo invito sempre alla riflessione su tale questione. Si vuole dare al Senato una rappresentatività territoriale? Bene, ma lo si faccia conservando l'elettività.

Finisco dicendo che abbiamo sostenuto per lungo tempo che tutto il problema era rappresentato dal fatto che non c'era rappresentatività diretta delle espressioni territoriali, che dovevano esserci una serie impressionante di incompatibilità, quella tra sindaco e parlamentare, quella tra consigliere e parlamentare, e che tutto il problema istituzionale derivava da questo.

PRESIDENTE. Senatore la invito a concludere.

AZZOLLINI *(NCD)*. Ho finito, signora Presidente. Invece, oggi andiamo a doppie rappresentanze, nemmeno elette, e con l'unica rappresentanza solo con premio di maggioranza e allo stato con deputati che non sarebbero immediata e diretta espressione della volontà popolare.

Personalmente ho dei dubbi che stiamo lavorando a una forma di Stato uguale o migliore a quella che abbiamo oggi. Per questo chiedo l'approvazione dell'emendamento 2.1318.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1318, presentato dal senatore Azzollini.

(Segue la votazione). *(Alcuni senatori segnalano di voler intervenire)*.

C'è la votazione aperta. Dovevate segnalare prima l'intenzione di intervenire in dichiarazione di voto.

CALDEROLI, *relatore*. Annullala!

DI MAGGIO *(PI)*. Qui non esistono più le garanzie!

PRESIDENTE. No, qui esistono tutte le garanzie. Annulliamo la votazione.

Chi vuole intervenire? Uno per Gruppo, ricordando i tempi.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(PI)*. Conformemente alle disposizioni date dal Presidente del Senato, voglio comunicare il mio sì.

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOCCI *(PD)*. Signora Presidente, propongo di accantonare il gruppo di emendamenti riferiti...

PRESIDENTE. Senatore Tocci, le ricordo che siamo in fase di votazione; può intervenire solo per svolgere una dichiarazione di voto.

TOCCI *(PD)*. Ci sono di seguito diversi emendamenti che propongono sostanzialmente il listino per i senatori da eleggere contestualmente...

PRESIDENTE. Senatore Tocci, siamo all'emendamento 2.1318 e le ho detto che può fare solo una dichiarazione di voto.

TOCCI *(PD)*. Presidente, mi faccia formulare la proposta.

La mia è una proposta che ha ricevuto una grande attenzione in Commissione affari costituzionali da parte di tanti Gruppi, e faccio un appello in questa sede anche ai relatori: prima di bocciare definitivamente questa soluzione, diamoci ancora una pausa di riflessione. Verrà un momento, nei lavori dell'Aula, nel quale dovremo dirimere altre questioni quali ad esempio la competenza sul bilancio e - come già detto - il *referendum*. Quindi, possiamo arrivare ad una fase dei nostri lavori nella quale dovremo risolvere una serie di problemi.

Credo che questo gruppo di emendamenti sul listino meriti una pausa di riflessione. Pertanto, chiedo ai relatori, se sono disponibili e d'accordo con la mia valutazione, di riprendere detti emendamenti insieme ad altri prima della votazione finale, al fine di poterli valutare come possibili miglioramenti del nostro testo di revisione costituzionale.

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo del PD voterà contro questo emendamento, precisando che stiamo parlando della materia dell'ordinamento della Repubblica e, quindi, della seconda parte della Costituzione.

Nessun diritto fondamentale sancito dalla prima parte della Costituzione viene leso. Ci sono Paesi occidentali che hanno una riconosciuta dimensione democratica e Parlamenti con Camere elette in secondo grado. Pertanto, può sorgere un problema di diversa visione ma, rispetto a questo, non può esservi alcun dubbio che anche il modello che stiamo per approvare è pienamente democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1318, presentato dal senatore Azzollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1319.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, l'emendamento 2.1319 come quello precedente verte sullo stesso argomento, ossia sul Senato elettivo. Credo che l'esposizione poc'anzi svolta dal senatore Azzollini sia perfetta.

Questo è infatti il succo di tutto il problema e di tutti i problemi sorti in quest'Aula: il diritto del popolo italiano a scegliersi i propri parlamentari non è conculcabile né può essere edulcorato o modificato con forme surrettizie che creerebbero, allo stato dell'adozione di questa riforma costituzionale, nel combinato disposto tra una legge elettorale che è stata approvata senza preferenze e un dettato costituzionale che priva i cittadini del diritto di potersi scegliere gli elettori, un regime che con la democrazia non ha niente a che vedere.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1319, presentato dalla senatrice De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1320 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.1311.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1321, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1322, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1323, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1324, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1324 e l'emendamento 2.1325.

L'emendamento 2.1326 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.1311.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1327, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1328, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1329, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1330, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1330 e gli emendamenti 2.1332, 2.1334, 2.1336, 2.1338, 2.1341, 2.1349, 2.1354, 2.1356 e 2.1364.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1331, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola « proporzionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1331 e gli emendamenti 2.1333, 2.1335, 2.1337, 2.1339, 2.1340, 2.1343, 2.1348, 2.1350, 2.1355 e 2.1357.

L'emendamento 2.1342 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1344, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1345, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1351 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1352, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1353, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1358, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1359, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1360.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signora Presidente, prima di tutto voglio fare una considerazione generale sul nostro dibattito. Davvero non sono felice, anzi sono molto preoccupato di quello che sta avvenendo, perché ci può prendere la voglia, con il passare dei giorni, lavorando dalle 9 alle 24, di levarci rapidamente gli articoli, ma qui si sta discutendo di aspetti rilevanti della Costituzione e del suo aggiornamento. Dunque non ritengo sia un fatto positivo, comunque la si pensi, che ci siano delle forze o dei Gruppi parlamentari assenti e altri che sono presenti, ma che non partecipano. Voglio dunque rivolgere ai Gruppi parlamentari di SEL e della Lega Nord l'invito di rientrare. Non è una concessione alle maggioranze costituzionali o agli altri, ma quello di esserci è un dovere, in quanto parlamentari. Quindi li invito fortemente a rientrare e a svolgere il loro ruolo, ma invito anche la Presidenza - il presidente Grasso - ad attivarsi, per quanto può, per garantire questa situazione, perché credo che altrimenti non sarà un bel risultato. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e NCD)*.

Voglio fare una seconda considerazione in merito all'emendamento 2.1360, che abbiamo presentato. Voglio dire al senatore Pagliari - così, forse, ci capiamo una volta per tutte - che qui non si discute di democrazia o di antidemocrazia. Se pensassi che la riforma che è in campo sia antidemocratica, non avrei avanzato una proposta di mediazione per cercare di discutere a fondo alcuni temi. Ho elementi di differente valutazione e penso sinceramente che essa complichi il funzionamento delle istituzioni della Repubblica, ma questa è altra cosa e quindi discutiamo nel merito. La proposta che avanziamo - io e gli altri colleghi che hanno firmato l'emendamento - non è soltanto nostra, ma è stata presentata in Commissione dal Nuovo Centrodestra e dalla Lega Nord. Poi ci saranno state altre valutazioni, che

hanno indotto a conclusioni diverse.

Eleggere i senatori in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali non vuol dire che il Senato di domani potrebbe rivendicare la fiducia, che la Costituzione del resto nega, perché il Senato non sarà eletto tutto insieme, come sarà eletta la Camera dei deputati. Il Senato sarebbe eletto via via che si vota per i Consigli regionali e non decadrebbe tutto insieme, perché è evidente che i senatori cesserebbero quando cessano i rispettivi Consigli regionali. Quindi non può essere questa l'obiezione: siamo seri. Questa è una delle possibili soluzioni.

Voglio dire al collega Maran - con una stima e un'amicizia che vengono da lontano, pur a volte nella diversità - che se qui ci fosse una proposta di Bundesrat io la voterei. Ma che sia il Bundesrat, perché o c'è una soluzione che prevede i Governi regionali, e allora avremmo un Senato che è rappresentanza dei Governi (tant'è che, se il senatore Tonini non avesse ritirato la sua proposta, avrei firmato la sua), oppure, se questa non è la soluzione prevista, la soluzione possibile e lineare è quella che ci sia un'elezione dei senatori da parte dei cittadini, in concomitanza con quella dei Consigli regionali.

Ho già detto, intervenendo la volta precedente, che voglio vedere come sarà la soluzione Regione per Regione, là dove si dovranno fare trattative, perché non c'è automaticità tra i voti che si sono presi al proporzionale e la composizione dei Consigli regionali. Saranno trattative, non automaticità.

Colleghi, non discuto qui se i consiglieri regionali o i sindaci siano meno legittimati di me, non è questo il discorso: voglio sapere invece se nel Senato di domani ci saranno i Gruppi politici o meno. Se vi saranno Gruppi politici, li dovranno sancire i cittadini; se non ve ne saranno, ma vi saranno rappresentanze istituzionali e territoriali, allora è un'altra cosa e ci posso stare. Invece qui ci saranno Gruppi politici, e mi rivolgo al senatore Quagliariello: i gruppi politici ci saranno, perché nei Consigli regionali si deciderà quanti ne avranno il PD e chi è in coalizione con esso, e quanti ne avrà l'opposizione; gli stessi sindaci sono portati dentro ad una logica non più di rappresentanza dei Comuni, ma degli schieramenti politici.

Per concludere, mi auguro davvero di sbagliare, visto che i colleghi del mio Partito e del mio Gruppo la pensano in modo profondamente diverso. Mi auguro di sbagliare, ma sarei un bugiardo intellettualmente di fronte a voi se dicessi che invece non sono convinto di aver ragione. Credo che i cittadini italiani - e questo tema peserà sul *referendum* che faremo - avranno di fronte due scenari: o il Senato rimarrà, allora vorrò decidere io chi vi entrerà con il mio voto, o il Senato non ci sarà. Oggi, infatti, quello che passa tra i cittadini - sia per chi vuol partecipare ed è abituato anche ad esperienze di partecipazione diretta, sia per chi purtroppo ha ancora sfiducia nella politica, e sono molti - è di non concedere deleghe. Sono quindi convinto che, se il Senato rimane, sarebbe saggio non farne un doppione della Camera, ma eleggere i senatori - se non si realizza una sorta di Bundesrat - in concomitanza con le elezioni del Consiglio regionale.

Queste sono le motivazioni per cui ho presentato quest'emendamento, sul quale ovviamente esprimerò voto favorevole, e per cui continuerò questa battaglia. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e NCD).*

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(PI)*. Signora Presidente, rammaricandomi di non poter esprimere compiutamente le mie ragioni, comunico il mio sì all'emendamento in esame.

*QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signora Presidente, mi consenta innanzitutto di associarmi all'auspicio del senatore Chiti. Credo che dobbiamo ricostituire le condizioni tali per cui in quest'Aula siano presenti tutti i Gruppi che sono rappresentati e, allo stesso tempo, assicurare sia la possibilità di svolgere discussioni reali sia, alla fine, la possibilità per la maggioranza di esprimere la propria prevalenza, evidentemente ove essa sia verificata. A mio avviso, tutte queste tre condizioni devono esistere contemporaneamente, non una a detrimento dell'altra.

Detto ciò, per quanto riguarda il merito dell'emendamento, vorrei entrare più in profondità rispetto alle

considerazioni mosse, anche per chiarire la posizione del Gruppo Nuovo Centrodestra.

Il Senato che stiamo immaginando si inserisce in un bicameralismo diverso, rispetto a quello che abbiamo fin qui conosciuto. Non credo sia un caso - nella mia visione non lo è assolutamente - che stiamo trattando insieme il tema del bicameralismo e quello del Titolo V. In questo Paese, infatti, è accaduto che nel 2001 abbiamo realizzato un'enorme devoluzione nei confronti delle Regioni, alle quali in alcuni casi abbiamo affidato materie che non sono trattate nemmeno dai *Länder* tedeschi, ma ci siamo dimenticati di creare quella camera di compensazione che esiste in tutti i sistemi nei quali alle Regioni sono devoluti i poteri che il Titolo V ha dato alle nostre.

Stiamo intervenendo contestualmente su bicameralismo e Titolo V per evitare di agire, sotto la spinta dell'emotività, alla maniera di un pendolo, ossia tornando indietro e privando ora le Regioni di tutto quello che invece è stato loro concesso. Stiamo cercando, piuttosto, di arrivare a un equilibrio tra il regionalismo e una visione che riaffermi il ruolo dello Stato.

In questo tentativo, collega Chiti, credo che la rappresentanza sia di carattere funzionale, non di carattere territoriale, quindi il legame tra i rappresentanti e gli enti che vengono rappresentati all'interno del processo legislativo nazionale deve essere ben chiaro.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 12,28)**

(*Segue* QUAGLIARIELLO). Io non ho mai pensato che potessero essere senatori persone che non hanno un legame organico con gli enti che rappresentano, siano essi Comuni o Regioni; questo è quello che differenzia il nuovo tipo di Senato dal precedente, non il fatto di diminuirne l'autorevolezza. Tutte le volte che abbiamo potuto sottolineare la necessaria autorevolezza del Senato lo abbiamo fatto, ma è il tipo di bicameralismo che è diverso: da una parte, c'è una Camera politica legata al rapporto di fiducia con il Governo; dall'altra, una Camera in cui c'è un rapporto di tipo funzionale. È anche per questo che non abbiamo mai aderito a campagne o emendamenti che tendevano ad abbassare il numero dei deputati, perché il problema non è quello di diminuire il peso della rappresentanza politica, ma piuttosto quello di creare un equilibrio all'interno di quella rappresentanza. Lo dico anche alle opposizioni: è evidente che con un bicameralismo di questo tipo non è pensabile avere una Camera eletta in secondo grado e un'altra Camera di nominati. Il tema delle preferenze all'interno di questo equilibrio assume dunque un significato completamente diverso e maggiore rispetto a quello di ieri: rappresenta un punto di equilibrio all'interno di una necessaria rappresentanza che tenga conto sia dell'aspetto politico che di quello funzionale.

Ecco, noi abbiamo allora scritto che i prossimi senatori saranno rappresentanti delle Regioni, non delle comunità regionali. Abbiamo così fissato un vincolo tra l'ente e chi lo rappresenta e in questo senso abbiamo fatto grandi passi in avanti, perché abbiamo evitato che vi fosse un Senato a geometria variabile (alcuni nominati, alcuni eletti di secondo grado, alcuni nominati dal Presidente della Repubblica) e creato una piattaforma e un pavimento comune. C'è un problema: è evidente che in un contesto di questo tipo e in un discorso di equilibrio dei poteri costituzionali noi abbiamo affidato ai senatori alcuni compiti, come quello di rivedere la Costituzione e di eleggere i giudici costituzionali, che vanno oltre le funzioni proprie di chi ha una rappresentanza solo di tipo funzionale. È chiaramente una contraddizione e sotto questo aspetto avevamo suggerito non che i senatori fossero eletti insieme ai consiglieri regionali ma che fossero indicati dai cittadini in appositi listini: che quindi fossero sempre consiglieri regionali ma che conservassero anche un legame con la sovranità popolare. Per noi questa soluzione è sicuramente la migliore e resta il fatto che la strada che si è compiuta in Commissione va in questo senso e rispetto all'inizio abbiamo fatto un grande percorso.

Senatore Chiti, un'ultima obiezione al suo emendamento. Nel quadro di questa visione, che garantisce sia la rappresentanza funzionale che la rappresentanza politica, abbiamo fatto una battaglia perché tutte le Regioni fossero rappresentate in maniera proporzionale. Questo risultato lo abbiamo ottenuto: in partenza il Molise valeva quanto la Lombardia. Se approvassimo l'emendamento che ora è alla nostra attenzione, per garantire almeno quattro rappresentanti a tutte le Regioni noi schiacceremmo incredibilmente la proporzionalità, molto di più di come l'abbiamo invece garantita in Commissione.

Senatore Chiti, queste sono le ragioni critiche e dialettiche per le quali noi voteremo contro questo

emendamento sapendo che è ancora possibile perfezionare il risultato raggiunto in Commissione. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD)*.

CHITI *(PD)*. Legga l'emendamento.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, poco fa ho illustrato un emendamento che riguarda il voto unitario, caratteristica tipica del meccanismo di funzionamento del Bundesrat, ma cerco rapidamente di elencare i punti. Intanto non è in pericolo la democrazia; non si tratta di questo. Ci sono molti modi diversi per comporre la seconda Camera, che di regola in Europa non è elettiva perché è composta dalle Regioni e dagli enti territoriali. L'elettività non è quindi una regola. Io avrei preferito il modello tedesco ? ci torno rapidamente - perché lì la seconda Camera è formata dai rappresentanti dei Governi. La legge fondamentale precisa che tanto i partiti attraverso i parlamentari del *Bundestag* quanto le Regioni, i *Länder*, nel Bundesrat, collaborano. La Costituzione tedesca è esplicita nel meccanismo di funzionamento perché usa il termine *mitwirken*, collaborare, lavorare insieme, alla realizzazione della politica federale tedesca. Questo è il meccanismo.

Noi abbiamo scelto la differenziazione del modello del Bundesrat austriaco, che a me convince meno. In Austria il Bundesrat è composto dai Consigli regionali. Io ritengo preferibile la soluzione dei Governi perché consente di evitare che la seconda Camera, la Camera regionale, venga composta di nuovo attraverso i partiti e che la frattura sia sempre la stessa. Infatti, non per caso, nel Bundesrat non ci sono i Gruppi parlamentari. Potremmo ovviare - lo dico subito - non riproponendo il modello del senatore Chiti - cui ci lega, anch'io confermo, un lungo dibattito sul merito - che è quello sostanzialmente spagnolo della contestualità, perché è quello che funziona meno e anche in Spagna è integrato dai rappresentanti delle varie comunità. Ritengo che - c'è un emendamento che abbiamo presentato per chi volesse sostenerlo - si potrebbe introdurre, proprio per forzare la regionalizzazione, il modello del voto unitario come avviene nel Bundesrat: si vota a pacchetto e le delegazioni regionali comunque composte votano esprimendo un voto. Questo consentirebbe, ancora una volta, di differenziare da una parte i partiti attraverso i parlamentari e dall'altra i territori.

Sul merito di tutta questa discussione non drammatizzo perché la riforma non è un atto; è un processo. Noi interverremo molte volte correggendo: la Germania - l'ho detto molte volte - è intervenuta dal dopoguerra al 2002 con 51 modifiche costituzionali. La modifica avviata nel 2006 che ha regolato i rapporti tra i *Länder* e la federazione ha interessato 25 articoli della legge fondamentale. Noi che non siamo tedeschi interverremo 60 volte. È un processo che abbiamo avviato in maniera evidente con la riforma del Titolo V del 2001 e al quale dovremo concorrere con ritocchi successivi. È importante andare nella direzione giusta e credo che la differenziazione che stiamo attuando vada in quella direzione. *(Applausi dai Gruppi SCpI ePD)*.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 2.1360.

PRESIDENTE. Il senatore Chiti acconsente? *(Il senatore Chiti fa un cenno di assenso)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, io dichiaro il voto favorevole all'emendamento 2.1360. Vorrei argomentarlo sposando in pieno (e non sembri un paradosso) buona parte delle argomentazioni del senatore Quagliariello, che parte da una serie di organiche considerazioni ma fallisce in dirittura d'arrivo.

Ovverosia, egli, che appartiene a un partito che governa (e noi stiamo parlando qui di un testo proposto dal Governo e non di iniziativa parlamentare) ci dice che questo testo è stato aggiustato in Commissione. Io capisco quando è il senatore Romani per il Gruppo Forza Italia (che almeno per il

momento, per quanto è dato sapere, è all'opposizione) a menare vanto di aver corretto il testo del Governo. Non si capisce quale vanto possa menare il senatore Quagliariello, quando questo testo avrebbe potuto correggerlo e portarlo già proposto nei termini da lui ritenuti idonei in Consiglio dei ministri. Ma non è questo il punto.

Noi non possiamo svicolare da un punto essenziale, che è l'elezione diretta dei senatori e la capacità, nel combinato disposto con la legge elettorale, di dare al cittadino la possibilità di scegliere i candidati. Su questo non possiamo svicolare, perché viene meno il presupposto della democrazia.

E non riesco a capacitarmi di un fatto: noi abbiamo una sentenza della Corte costituzionale, che è il supremo organo di controllo sulla legislazione, che ci ha detto tre semplici cose: i cittadini devono poter scegliere i loro parlamentari attraverso le preferenze o i collegi uninominali; ci vuole un'alta soglia di voti per poter dare un premio di maggioranza così cospicuo; bisogna dare l'opportunità a tutte le forze politiche di avere una rappresentanza all'interno del consesso.

Perché, senatore Quagliariello, la maggioranza non ha portato in quest'Aula prima l'Italicum per poi mettere mano alla riforma del Titolo V e alla riforma del Senato? Tutte le perplessità si sarebbero potute appianare, *apertis verbis*, creando quelle garanzie che oggi si chiedono. Invece adesso facciamo il contrario, perché tutto diventa pattuizione tra i partiti fuori da queste aule, pur nella legittima rivendicazione di correttivi che sono comprensibili.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, siccome la fattispecie regolamentare del mio intervento, che vuole essere molto breve per non togliere margine ai colleghi del Gruppo, è la dichiarazione di voto, la mia è una dichiarazione in dissenso, seppur parziale.

Io mi asterrò dal voto, per solidarietà agli impegni del mio Gruppo in questo periodo, ma devo dire che gli argomenti del senatore Chiti, come anche gli argomenti del senatore Quagliariello, come notava giustamente il senatore D'Anna, sono quelli, né più né meno, con i quali cominciò il nostro dibattito.

Ripercorrendo il lavoro in Commissione, come hanno fatto sia Chiti che Quagliariello, ricordo che i relatori ci dissero che in Commissione si era lavorato bene, ma meglio si sarebbe dovuto lavorare in Aula. E fissarono fra i punti da chiarire quello, già affiorato nel bell'intervento dell'amico Azzollini, dell'elettività.

Ha ragione il senatore Quagliariello quando dice che al bicameralismo non è legato necessariamente il concetto della fiducia, istituto che non c'era nel pur bicameralistico Statuto albertino, ma penso che abbia anche ragione Chiti (e soprattutto Azzollini prima) quando dice che nella Costituzione repubblicana perché un organo costituzionale sia Parlamento il principio dell'elettività è irrinunciabile.

Di qui, per lealtà al mio Gruppo, il mio voto personale sarà di astensione, ma l'augurio a questa Assemblea per i nostri prossimi giorni di lavoro è che, magari con un intervento dei relatori, magari con un intervento anche del Governo, si possa su questo punto discutere in modo meno animalesco - e non mi riferisco soltanto al canguro e ad altri animali di questo genere - rispetto a quell'appuntamento che i relatori, che ringrazio ancora, ci avevano dato all'inizio del dibattito. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, credo che lo stile della discussione che si è tenuta e si sta tenendo sull'emendamento 2.1360 sia quello che tutti auspichiamo per i nostri lavori e penso che se si lavora così facciamo onore al Senato, al Parlamento italiano, in definitiva a noi stessi *(Commenti del senatore Crimi)* nonché alla Costituzione, che stiamo "osando" riformare. *(Applausi ironici del senatore Santangelo)*.

Le questioni che ha posto il collega Chiti sono di assoluto rilievo e tuttavia non ci convincono. Naturalmente, sono considerazioni che vanno rispettate, perché si collocano nel dibattito anche sull'opinabile; sappiamo tutti che ci stiamo assumendo anche una dose di rischio in questa riforma,

perché c'è davanti a noi qualcosa di incognito: stiamo trasformando radicalmente il Parlamento italiano nell'auspicio e nella speranza che possa funzionare meglio per il nostro Paese.

Qual è il ragionamento che sta alla base del testo scaturito dalla Commissione e che modifica in maniera significativa il testo proposto dal Governo? Il ragionamento fatto è il seguente. In Italia oggi il nostro sistema si basa su due corpi di legislatori: il corpo dei legislatori parlamentari, che fanno le leggi dello Stato, a confronto con il Governo con il quale hanno un rapporto fiduciario, e il corpo dei consiglieri regionali, eletto dal popolo esattamente allo stesso modo, con la stessa legittimazione con cui è eletto il primo corpo, quello dei parlamentari, e che fa le leggi regionali. Parliamo di 950 parlamentari e circa altrettanti - adesso sono stati un po' ridotti - consiglieri regionali.

L'attuale sistema sdoppia il corpo dei parlamentari in due Camere, che fanno sostanzialmente lo stesso lavoro. Non vi nascondo che tale sdoppiamento ha anche dei pregi, come abbiamo detto tante volte, quali il fatto di poter rileggere, rivedere, ma anche dei costi. Non intendo costi economici (anche quelli, naturalmente) ma anzitutto un costo politico, e cioè il fatto che, come è successo in questa legislatura, è difficile immaginare un Governo legittimato direttamente dal corpo elettorale attraverso una legge maggioritaria che può funzionare in maniera diversa nelle due Camere e quindi produrre lo stallo di governabilità che abbiamo conosciuto in questa come in altre legislature. Siamo quindi tutti d'accordo che bisogna togliere ad una delle due Camere la funzione fiduciaria e concentrare il corpo dei parlamentari eletti per legiferare in una sola Camera, che abbia essa sola il rapporto fiduciario con il Governo. Dopodiché, si pone il problema di cosa fare: eliminiamo la seconda Camera o la trasformiamo? Si può eliminare la seconda Camera; la maggioranza dei Paesi europei è retta da una sola Camera elettiva, ma tutti i grandi Paesi europei hanno due Camere, perché tutti i grandi Paesi europei hanno il problema di come armonizzare l'attività legislativa statale con quella regionale.

Ecco, allora, la soluzione della seconda Camera. La seconda Camera è espressione del secondo corpo legislativo, cioè quello dei consiglieri regionali, che hanno una funzione democratica altrettanto importante di quella dei parlamentari. Questa seconda Camera deve servire a coordinare l'attività legislativa con la prima. Non ha dunque senso proporre una terza figura di eletti direttamente dal popolo come i deputati, ma che dovrebbero rappresentare le Regioni come i consiglieri regionali. È legittimo avanzare questa proposta, ma a mio modo di vedere e a modo di vedere di quella che si è costruita come una maggioranza, non è ragionevole, non è razionale. Forse è più razionale, efficiente, ragionevole e comprensibile anche per i cittadini - almeno così ci auguriamo - che vi sia la Camera che rappresenta il legislatore regionale. Dopodiché, come ha già evidenziato il senatore Maran riprendendo le giuste osservazioni del senatore Chiti, vi sono i modelli tedesco e austriaco: noi ci stiamo avvicinando di più a quello austriaco. Tutto è opinabile in questo campo; non c'è un solo modello in Europa, ma ce ne sono tanti. Ci stiamo collocando, però, dentro un sicuro alveo democratico.

Da questo punto di vista, mi confortano le parole del collega Chiti, che ha riconosciuto la piena democraticità del nostro percorso. Sottolineo che le parole, poc'anzi spese dal senatore Pagliari a difesa del carattere pienamente democratico della nostra proposta, certamente non erano rivolte a lui, ma ad altre voci che si sono sentite in Aula che - per così dire - provano troppo: sostenendo che il nostro percorso non è democratico hanno escluso dal novero delle democrazie la stragrande maggioranza dei modelli che funzionano nei grandi Paesi europei.

Ci deve accompagnare un timore-tremore mentre stiamo osando modificare la Costituzione, forse nel punto più delicato che è quello del Parlamento. Infatti, il Parlamento è il cuore della nostra democrazia e noi stiamo effettuando un'operazione a cuore aperto: anche per questo motivo il clima in quest'Aula dovrebbe essere più simile a quello di una sala operatoria, nella quale si entra con grande attenzione e grande disciplina, e un po' meno vicino a quello dello stadio. Se riusciamo tutti insieme a fare questo, possiamo svolgere un lavoro positivo e certamente offrire un contributo al miglioramento della riforma della nostra democrazia, tanto attesa da molti anni. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Quagliariello)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Mario Mauro, lei è già intervenuto. Potrà prendere la parola sul prossimo

emendamento.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento.

Le ricordo che questa mattina in Aula lei ha dato una disposizione precisa alla quale il sottoscritto si è pedissequamente attenuto, cioè che gli interventi in dissenso sarebbero stati svolti esprimendo un sì o un no. Poiché è intervenuto un collega e ha parlato in dissenso per minuti, le posso chiedere se in quest'Aula c'è almeno una cosa che si può fare per la quale non si applichino due pesi due misure? *(Applausi dai Gruppi PI, M5S, FI-PdL XVII e Misto-ILC)*. Glielo posso chiedere? Come si fa a stare in una camera operatoria quando io sono sotto anestesia?

PRESIDENTE. Senatore Mauro, il minuto è concesso ai senatori che chiedono di intervenire in dissenso avendo esaurito il tempo a loro disposizione, ma chi ha ancora tempo può intervenire più a lungo in dissenso. *(Commenti del senatore Mauro Mario)*. Non intendo avviare un dialogo con lei. Questo è quanto le dico e così è.

Ripeto che può parlare in dissenso per un minuto chi non dispone più di tempo.

Approfitto della sua interruzione dei lavori per sottolineare che ho utilizzato... *(Commenti del senatore Mauro Mario)*. Senatore Mauro, la prego di tacere.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Casini, ci sono altri iscritti a parlare. Può intervenire se vuole svolgere una dichiarazione di voto. Intanto sto parlando io.

CASINI *(PI)*. Voglio intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ho capito. Finiamo quello che stiamo facendo. Ora stiamo svolgendo le dichiarazioni di voto.

CRIMI *(M5S)*. Lei ha detto che non si può intervenire sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Vi prego di fare un attimo di attenzione.

Ho utilizzato la mia prima assenza dall'Aula per venire incontro all'invito che da più parti è venuto, anche in Assemblea, di cercare di convincere i senatori dell'opposizione a rientrare in Aula e vedo con piacere che hanno accolto l'invito...

CASTALDI *(M5S)*. Assolutamente no! *(I senatori del Gruppo M5S mostrano che le tessere non sono inserite nel dispositivo di voto. Commenti del senatore Crimi)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Deve guardare! È da stamattina che non votiamo!

PRESIDENTE. ...perché sono convinto che per le riforme elettorali c'è bisogno del contributo di tutti, proprio per dare voce a tutti, naturalmente nei tempi consentiti, in maniera che per ciascun articolo si sappia qual è il punto di vista dell'opposizione, naturalmente espresso in termini sintetici. *(La senatrice Bisinella richiama l'attenzione del Presidente)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, con questo spirito la invito, così come lei ha richiesto, a intervenire sull'articolo 2 in generale.

Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, la ringrazio.

Noi siamo usciti dall'Aula perché non ci era stato dato modo di esprimere la nostra posizione. La nostra battaglia e tutti i 6.000 emendamenti presentati avevano il solo scopo di presentare la nostra proposta alternativa su tanti punti.

Per quanto ci riguarda quindi, siamo rientrati, visto che ci è stata data di nuovo la possibilità di intervenire, per poter esprimere la nostra posizione.

Signor Presidente, abbiamo avuto modo di esprimere compiutamente in Commissione - non certamente in questa Aula - la nostra posizione precisa... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Lo prendo come uno scherzo.

PRESIDENTE. È stato un errore. Ha cinque minuti.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Come dicevo, in Commissione abbiamo avuto modo di spiegare la nostra posizione attraverso la relazione di minoranza e nelle repliche. Certamente abbiamo avuto meno occasione di farlo nel merito in questi giorni.

Abbiamo sempre detto che riteniamo la proposta di riforma che viene dal testo che è alla nostra attenzione sul punto specifico relativo al Senato non certamente lineare, né adeguata a quello che ci si era prefissi: cioè, il superamento del bicameralismo perfetto.

Abbiamo presentato - così illustro anche gli emendamenti - una proposta alternativa molto chiara, precisa già esistente, eccome, nel sistema democratico: basti pensare al Senato americano.

Facendoci carico della diversificazione delle funzioni e quindi mantenendo per la Camera la fiducia, abbiamo costruito un'ipotesi di Senato che certamente è su base regionale, ma con una composizione mista, in parte elettiva (per la stragrande maggioranza), ma con la presenza dei Presidenti di Regione e che ha una competenza non generica di coordinamento e di raccordo con le Regioni, ma piena; al contempo attribuisce al Senato una funziona assolutamente propria, nell'ottica della diversificazione delle funzioni, quella di garanzia e controllo.

Risulta evidente che per attribuire questa forza e questa funzione sia necessario il carattere elettivo.

La soluzione proposta dei 95 più 5 che prevede, torno a ripeterlo, un'elezione di secondo livello all'interno dei Consigli regionali, farà sì che la funzione di raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale e quella dell'Unione europea venga a mancare proprio perché viene a mancare il pluralismo.

Per questo motivo abbiamo non solo presentato emendamenti in questo senso, quindi con un Senato di 150 componenti, con all'interno appunto, la composizione mista e quindi i 21 Presidenti di Regione, ma abbiamo anche sottoscritto l'emendamento in esame, a prima firma del senatore Chiti, che offre sempre lo spirito dell'elettività diretta, ma mantiene con forza il rapporto con la Regione e non solo genericamente come territorio ma proprio come istituzione.

Dico anche al senatore Tonini e ad altri senatori che sono intervenuti prima di me, che se avessimo voluto sposare il modello tedesco lo avremmo dovuto fare fino in fondo. Allora aveva certamente un senso, dal punto di vista dell'architettura costituzionale, avere un Bundesrat in cui però la rappresentanza è diretta degli esecutivi e non è un caso che vi è un voto unitario per Regione, ma vi è una Camera politica che non ha un sistema maggioritario, ma che è eletta con il proporzionale e con lo sbarramento, in cui quindi anche il meccanismo di raccordo e di rappresentazione del pluralismo è pienamente salvaguardato.

Chiudo, Presidente, dicendo che proprio per questo motivo pensiamo che il Senato - come noi lo abbiamo proposto - garantisca meglio la rappresentanza regionale e territoriale, ma contemporaneamente, proponendo l'elezione con il sistema proporzionale (che non ha la Camera, che è completamente maggioritaria), garantisca anche una rappresentanza plurale.

Invece, il risultato del Senato da voi presentato sarà quello della rappresentanza di un partito che, di volta in volta, di Regione in Regione, si sceglierà la minoranza che meglio gli si confà. E quindi il meccanismo, sia della rappresentanza regionale che del pluralismo, con questo sistema, a mio avviso, rischia di essere compromesso. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini)*.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo la parola perché desidero votare in difformità rispetto all'indicazione del Gruppo.

Come ho avuto occasione di votare anche un'altra volta, a scrutinio palese, per l'elezione diretta, desidero qui riaffermare che sono per l'elezione diretta dei senatori. Non voterò però a favore dell'emendamento 2.1360, presentato dal senatore Chiti, perché in tale proposta modificativa è previsto che facciano parte del Senato i Presidenti delle Giunte regionali.

Siccome ritengo, invece, che la volontà del cittadino debba essere rispettata e che tutti i senatori, ad esclusione dei senatori a vita, debbano essere eletti direttamente, e siccome ho l'onore di militare in un

partito liberale, credo che sia corretto dire a viso aperto come la si pensa e come si voterà. Per cui dichiaro il mio voto di astensione all'emendamento in esame.

Non mi hanno convinto gli interventi che sono stati fatti relativamente all'uno o all'altro metodo. Sono rimasto un po' sorpreso per le affermazioni da parte del Nuovo Centro Destra, che da un lato afferma di difendere la volontà dei cittadini e chiede - più o meno corrisposto - le preferenze e, dall'altro, nel caso specifico del Senato, impedisce agli elettori di poter esprimere la propria volontà chiedendo il voto di secondo livello.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Presidente, intervengo solo per fare una precisazione.

Nel corso degli interventi qualcuno ha detto che, nel testo, il minimo dei senatori è sei, mentre è due. Lo preciso solo perché si sappia che cosa si vota.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, il suo Gruppo non ha più tempo a disposizione per intervenire. Tuttavia, ritengo che la vostra voce sull'articolo 2 sia necessaria per dare un contributo al dibattito dell'Assemblea, per cui ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Presidente, qualche ora fa abbiamo abbandonato l'Aula e lo abbiamo fatto perché non c'erano le condizioni per svolgere un dibattito, una discussione democratica. I tempi erano stati immediatamente cancellati e chi ne aveva ne aveva.

In questo momento ci rendiamo conto che la situazione è decisamente cambiata. Se ora siamo rientrati è perché di nuovo vi è la possibilità di poter affrontare in maniera tranquilla, serena e puntuale le questioni legittime poste dagli emendamenti che abbiamo presentato e anche per rimettere in campo la maniera di affrontarle nel rispetto del Regolamento, che è quanto le chiedevo questa mattina.

L'invito che ora rivolgo è di mantenere il rispetto del Regolamento nella maniera più certa ed opportuna.

Essendo rientrati in Aula ricominceremo a votare e manterremo questo atteggiamento fin quando la Presidenza garantirà alle minoranze il diritto di potersi esprimere in maniera circostanziata e precisa, e faccia arrivare le risposte che esse chiedono di avere da ieri.

Fin quando questo dibattito sarà riportato nei limiti della corretta dialettica parlamentare, il Gruppo Movimento 5 Stelle si fermerà a votare. In caso contrario, lasceremo nuovamente alla maggioranza, che continuiamo a considerare arrogante nella gestione di questo disegno di legge, la responsabilità di votare da sola la riforma.

Ci rendiamo conto che è in atto un percorso difficile da proseguire. Non ce ne tiriamo indietro, così come abbiamo annunciato giorni fa. Vogliamo però che sia ben chiaro che da questo momento, quando la minoranza porrà una domanda legittima, ci auguriamo che arrivi una risposta precisa e circostanziata.

Inoltre - scusate se ogni tanto mi perdo - colgo l'occasione per invitare i colleghi della Lega a continuare in questa maniera la battaglia. Essi hanno la legittimità di condurla nella maniera che ritengono opportuna. Tuttavia, in questo momento, e per come abbiamo portato finora avanti l'attività delle opposizioni, in qualche modo coalizzate attorno a punti comuni, vorrei che possa essere condotta avanti ancora nello stesso modo.

Sull'emendamento in esame, annuncio, quindi, che riprendiamo a votare e che esprimeremo un voto favorevole.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi ero riservata di intervenire in merito agli emendamenti successivi a firma del senatore e collega Mucchetti. Tuttavia, data la situazione che si è venuta a creare in quest'Aula, rubo qualche minuto all'attenzione dell'Assemblea per intervenire anche

sull'emendamento 2.1360, a prima firma del senatore Chiti. Di tale emendamento e di quelli successivi il Gruppo della Lega condivide il principio fondante, l'impianto, l'impostazione anche se, per altri versi più tecnici ci troveremmo in disaccordo (e mi riferisco - per esempio - al numero dei senatori previsto per Regione). L'impianto, però, che questi emendamenti recano è importante per noi, perché sottolinea un principio basilare, per il cui rispetto, in questi giorni, siamo intervenuti sia in modo pacato che alzando i toni, quando abbiamo visto esserci impedita la possibilità di dibattere davvero nei contenuti della riforma. Mi riferisco al principio fondamentale della sovranità popolare che questa riforma impedisce di rispettare, con quell'arroganza ed ostinazione con cui il Governo e i Gruppi di maggioranza intendono andare avanti nell'esame di un testo che andava trattato in maniera profondamente diversa.

Noi vogliamo portare avanti le istanze dei cittadini, il principio per cui anche il nuovo Senato, il Senato che deve rappresentare i territori, sia eletto con suffragio universale e diretto. Con i nostri emendamenti - che, ricordo a tutti, non sono ostruzionistici perché sono meno di 100, e tutti motivati nel merito - abbiamo portato avanti (e continueremo anche a farlo in altre sedi) i principi del rispetto della volontà dei cittadini e della democrazia; democrazia che è stata dimenticata in quest'Aula per l'ostinazione e l'arroganza con cui avete condotto i lavori fin dall'inizio.

Rubo ancora solo qualche minuto per svolgere una considerazione. Il Gruppo della Lega, come vede, signor Presidente, ha abbandonato l'Aula. Non intende più partecipare, non intende più legittimare il modo di fare di questo Governo e di questa maggioranza arrogante nel portare avanti le riforme. Non intendiamo darvi una legittimazione che di fronte ai cittadini non avete. Molti colleghi, anche del Gruppo del Nuovo Centrodestra, che in campagna elettorale per fare propaganda hanno parlato di rispetto della volontà popolare e di preferenze dei cittadini, ma in sede di votazione in Aula si comportano in maniera contraria. Di fronte alle ipocrisie a cui assistiamo in questa sede e ad alcune battaglie anche giuste che vengono portate avanti da alcuni dissidenti interni al Gruppo del Partito Democratico, che magari anche in maniera civile si vedono strozzare il dibattito, trovo che abbia fatto bene il senatore Mario Mauro a parlare poco fa di due pesi e due misure. Lei, signor Presidente, prima si è girato e, guardando i banchi dei Gruppi dell'opposizione, ha detto di essere contento di vedere che i senatori erano rientrati in Aula, senza degnare di uno sguardo quelli riservati alla Lega Nord che, come vede, sono vuoti, essendo stati abbandonati.

PRESIDENTE. Siccome il suo Gruppo è ben rappresentato, pensavo che bastassero a rappresentarlo le persone che c'erano.

SANTANGELO *(M5S)*. Una.

PRESIDENTE. Probabilmente erano assenti anche per altri motivi: così ho interpretato. Non voglio entrare in queste valutazioni. Basta che vi sia una sola persona, che per me il banco è occupato.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non forzi ulteriormente anche ciò che è palese.

In quest'Aula il Gruppo della Lega ha abbandonato i banchi per una considerazione. Fin dall'inizio dell'approdo in Aula del disegno di legge costituzionale, una riforma mal scritta, che deve essere modificata profondamente perché viene venduto un prodotto falsato ai cittadini *(Applausi della senatrice Fucksia)* si è parlato di contingentamento dei tempi, di tagliola e di canguro. In un colpo solo - poco fa, nel giro di due minuti - sono saltate settecento pagine di emendamenti. Fin dall'inizio c'è stato un muro contro muro. Ribadisco, gli emendamenti della Lega, tutti nel merito, sono meno di 100. In Commissione affari costituzionali siamo stati collaborativi, sia attraverso l'attività tecnica, politica e legislativa portata avanti dal relatore, ma anche con il lavoro della sottoscritta in Commissione, ritirando, con un accordo preciso, gli emendamenti in quella sede con la promessa che qui in Aula, fin da subito, si sarebbe entrati nel merito di alcune questioni rimaste aperte. Abbiamo ritirato quindi gli emendamenti in quella sede, li abbiamo ripresentati in misura molto ridotta in Aula, ma fin da subito ci è stato impedito di entrare nel merito.

Ribadisco: questo non è l'atteggiamento che doveva essere tenuto; non si doveva arrivare a questi livelli. Il dibattito è stato strozzato ed impedito.

Alla luce, quindi, di tutto ciò che è avvenuto noi non riteniamo più di appoggiarvi. Questa è una riforma che vi state portando avanti in un modo vergognoso, incuranti delle opposizioni.

PRESIDENTE. Io le ho dato la parola per illustrare la posizione della Lega in relazione ai vostri emendamenti, non per continuare questa *querelle*. Quindi le ho dato la parola per questo: credevo che volesse illustrare la posizione della Lega sull'articolo 2. Questo era lo scopo per cui le ho dato la parola, anche se avete esaurito il tempo, per sentire la posizione dell'opposizione. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Se questo non viene accettato, ne prendo atto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, entro subito nel merito dell'articolo 2. *(Commenti dal Gruppo PD e dei senatori Casini e Sacconi)*. Continuate con l'arroganza, presidente Sacconi. Ci lasci almeno i pochi minuti che ci rimangono...

PRESIDENTE. Per favore, prosegua l'intervento in relazione a quello che le ho chiesto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sull'articolo 2 intervengo anche per sottolineare la gravissima situazione politica che si è venuta a creare in Aula, spendendo due minuti in più, perché di fronte a dei banchi abbandonati, a dei senatori che lasciano l'Aula e che vi dicono: portatevela avanti...

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, l'ho invitata a illustrare la posizione della Lega sull'articolo 2.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Io rimango in Aula a votare e a presiedere...

PRESIDENTE. Altrimenti sono costretto a toglierle la parola, ma io gliel'avevo data, non può dire di non averla avuta. (*Commenti del senatore Santangelo)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Voglio spiegare perché nell'articolo 2 abbiamo inteso intervenire e appoggiare, con questi emendamenti, la possibilità che il nuovo Senato sia eletto col suffragio universale e diretto, e che sia rivista la composizione numerica anche della Camera dei deputati.

Quindi, nel merito di questi due articoli, anche per quanto riguarda la presenza, per noi negativa, dei senatori di nomina del Presidente della Repubblica, rimango in Assemblea, a significare ciò con la mia presenza, e a ribadire e sottolineare il motivo per cui la Lega Nord non intende legittimare il vostro modo di condurre in porto una riforma solo a colpi di maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bonfrisco e Minzolini)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1360, presentato dal senatore Chiti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ancora?

TOCCI *(PD)*. Desidero intervenire per svolgere una breve considerazione.

PRESIDENTE. Per gli interventi sull'ordine dei lavori è il Capogruppo che mi può aiutare. Se glielo consente, così come ho fatto per gli altri Gruppi, farò anche per il Gruppo del PD. *(Cenni di assenso del senatore Zanda)*. Senatore Tocci, il senatore Zanda fa cenno che le consente di intervenire. *(Commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Spetta ai senatori!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di evitare questi commenti sulle decisioni del Presidente.

Ha facoltà di parlare il senatore Tocci. *(Brusio)*. Se però rimane in attesa di un silenzio assoluto non parlerà mai.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il Presidente del mio Gruppo, Luigi Zanda. Nell'ultima ora si è accesa la fiammella di un vero dibattito costituzionale: cerchiamo di alimentarla e di non spegnerla.

Il nostro emendamento è stato respinto, ma penso sia stata una soddisfazione per tutti i proponenti confrontarsi con le opinioni degli altri colleghi. Il senatore Quagliariello ha fatto una confutazione impegnata e ha detto anche, però, che la direzione da noi proposta non era peregrina e che anzi in

quella direzione, se ho capito bene, ci sarebbe da modificare il testo attualmente all'esame dell'Assemblea. Mi domando, dunque, se ci siano altri argomenti sui quali sarebbe necessaria una modifica o sarebbero necessari dei miglioramenti. Mi rivolgo ai sostenitori di questo progetto di revisione costituzionale: pensate che il testo vada bene così com'è? Oppure pensate che si possano fare dei miglioramenti? Pensate che si debbano fare qui in Senato oppure che si debbano fare alla Camera dei deputati? Io credo che sia bene farli qui in Senato.

Faccio dunque una proposta in merito all'ordine dei lavori, signor Presidente. I relatori hanno lasciato intendere che ci sono diversi argomenti su cui è possibile trovare delle soluzioni migliorative: uno l'abbiamo già discusso in quest'Aula ed è la politica di bilancio. Poi i relatori hanno parlato della materia del *referendum* e anche in quel caso ci sono questioni che possono essere migliorate, così come per il tema della immunità dei senatori e per alcuni aspetti del Titolo V, ma potrei fare altri esempi. Dunque, se c'è questa esigenza anche da parte di chi sostiene il progetto, e persino da parte dei relatori, perché non mettiamo al centro il tema di come migliorare la riforma costituzionale?

Ebbene, la mia proposta è molto semplice. Prendiamoci un'ora di tempo: i relatori potrebbero fare una relazione all'Assemblea, illustrando, dal loro punto di vista - io ho fatto solo degli esempi - quali sono i miglioramenti che si potrebbero apportare al testo. Sulla base di questa relazione dei relatori, tutti i Gruppi potrebbero prendere atto di una fase nuova del dibattito ed eliminare quindi le migliaia di emendamenti inutili per concentrarci tutti sulle novità della revisione del testo costituzionale.

A quel punto, potremo procedere con una discussione ordinata, come abbiamo fatto in quest'ultima ora, con grande soddisfazione di tutti. Procedere quindi per singole sedute, su singoli argomenti, con un calendario che preveda in modo certo la data per le dichiarazioni di voto finali, credo che sarebbe un modo per salvare questo dibattito costituzionale.

Guardate, tutto si può fare: nel merito possiamo avere idee diverse; c'è un'ampia insoddisfazione tra noi su com'è andata fin qui la questione. Ognuno attribuisce la causa all'altro, però tutto si può fare; nel merito possiamo avere idee diverse, lo ribadisco, ma ritengo che possiamo concordare su un punto: alla fine, questo dibattito deve innalzare - e non mortificare - il prestigio del Senato e del Parlamento. Questo è nella nostra possibilità: se nelle prossime ore e nei prossimi giorni facciamo un salto di qualità nel nostro dibattito, credo possiamo innalzare il lavoro del Parlamento, arrivando sicuramente ad una revisione costituzionale migliore rispetto al testo attualmente in esame. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e Misto-SEL).*

PRESIDENTE. I tentativi su questo piano sono stati numerosi ed ampi; spero sempre, fino all'ultimo, che si possa lavorare nel senso da lei indicato.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Casini, ne ha facoltà su questo punto, ma tenga presente che è assolutamente al di fuori del dibattito sull'ordine del giorno, quindi la pregherei di essere breve.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, sarò breve. Suggerisco al Governo, e in particolare al ministro Boschi, di non far cadere il suggerimento del collega Tocci, poiché mi sembra che finalmente - e queste sono cose che non a caso avvengono adesso e non ventiquattrore fa - i termini della questione siano chiari. Ad onore del Parlamento e a difesa della conduzione, perché bisogna essere seri, dobbiamo notare che chi ha voluto parlare di merito ha avuto lo spazio per farlo, e che a volte le decisioni impopolari e di per sé criticabili che la Presidenza assume in casi come questi sono dovute al tentativo di contrastare non la discussione di merito, ma la pratica ostruzionistica o episodi come quelli di ieri sera, che giustamente il Presidente ha definito vergognosi per l'immagine del Parlamento. *(Commenti della senatrice Montevecchi).*

Quando si riconduce la questione alla politica, e credo che l'esempio sia il relatore Calderoli, che, pur essendo in una posizione di opposizione con il suo Gruppo... *(Commenti della senatrice Montevecchi).* Ma questo va benissimo, perché rende ancora più chiara la distinzione che avviene in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S).* Voglio dire con chiarezza che il presidente Chiti ha posto una questione politica, c'è stato un dibattito politico e una bocciatura politica del suo

emendamento.

Adesso, il senatore Tocci pone una questione seria. Tra l'altro, signor Presidente, sono le ore 13,20: avrei chiesto all'Aula di non riprendere i lavori alle ore 15, perché abbiamo una seduta in sede deliberante in Commissione affari esteri, per la quale le avrei chiesto mezz'ora in più di tempo. Pertanto il Governo, a questo punto, può prendersi due ore di pausa per un lavoro con i relatori e riaprire il canale della comunicazione possibile, che si è sentito esistere in quest'Aula, da parte di chi lo vuol prendere. Chi non lo vuol prendere e interrompe, infatti, continua a farlo, ma a quel punto apparirà chiaro che vi sono due opposizioni: una dura, che vuole ragionare, e una dura e basta.

Mi auguro allora che prevalga la morbidezza, per così dire. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD)*.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, mi scusi, ma ho qualche timore che la fiammella sì riaccenda, anche se lo auspico. Facendo mio l'intervento del presidente Casini, mi rivolgo al Governo e all'Aula, perché siamo in fase avanzata di esame dell'articolo 2.

I relatori hanno sottoposto al Governo una serie di ragionamenti e di ipotesi, dall'articolo 3 all'articolo 40 del disegno di legge costituzionale, e non hanno ancora ottenuto alcuna risposta da parte del Governo; difficilmente i relatori possono tradurre in realtà quell'auspicio sollevato in Aula se non sanno quali siano le indicazioni del Governo.

Da parte nostra, la volontà ce l'abbiamo messa tutta, e di più, però ricordo che entrambi abbiamo preso l'impegno con la maggioranza e con l'opposizione di trovare soluzioni il più possibile condivise rispetto ad argomenti comuni, e io questo impegno intendo mantenerlo. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, devo dire che conoscevo la proposta del senatore Tocci; è una questione di cui io e lui abbiamo conversato tutta la mattinata, cercando, come in altre circostanze, una soluzione che potesse dare al nostro dibattito un orientamento costruttivo. Penso non ci sia consentito di lasciar spegnere nessuna fiammella che possa produrre un miglioramento della qualità del nostro dibattito, e le sono anche molto grato perché lei questa mattina ha orientato l'Aula ad una discussione sui contenuti, nel merito, e si è visto quale risultato ne è scaturito.

Penso che siamo sulla strada giusta. Abbiamo intrapreso una buona discussione su un articolo molto importante come l'articolo 2. Credo che, nel mentre questa discussione terminerà (il mio augurio è che ciò possa avvenire nella giornata di oggi), credo ci sia tutto il tempo, naturalmente in primo luogo da parte dei relatori e poi dei Gruppi e del Governo per pianificare nel modo migliore il residuo percorso che ci resta da fare, ancora molto importante.

Naturalmente debbo ricordare che la proposta di oggi del senatore Tocci è a ruota - se posso usare questo termine - dell'iniziativa del senatore Chiti, che ha avviato tra noi la possibilità di arrivare a fare quanto abbiamo fatto questa mattina, cioè una discussione profonda, di merito, su temi politici e istituzionali.

Penso che queste proposte possano avere molte più *chance* di successo se accompagnate da uno sforzo di tutti noi; credo quindi che anche una consistente riduzione degli emendamenti - scusate se ripeto quanto già detto - potrebbe veramente aiutarci, concentrando il nostro lavoro sui contenuti richiamati dai senatori Chiti e Tocci e dal presidente Casini, levando dal tavolo quello che non serve per discutere politicamente o istituzionalmente i problemi, e lasciando, viceversa, ciò che realmente ci serve, con il sussidio del lavoro dei relatori. Questo ci potrebbe portare veramente a una svolta.

Abbiamo iniziato questa discussione sulla riforma costituzionale nel modo in cui abbiamo visto, possiamo concluderla bene. Io ho anche molto apprezzato l'intervento del Capogruppo del Movimento 5 Stelle, cui ho dato un'interpretazione costruttiva. Rivolgo anche un augurio e - mi permetto - una preghiera alla Lega Nord, perché riprenda i lavori come gli altri. Noi abbiamo bisogno del loro

apporto: la discussione su queste riforme non può avvenire in modo completo se tutta l'Aula non è presente.

Coerenza vuole che da parte nostra ci sia certamente molta modestia, molto spirito di attenzione e di ascolto: da parte di tutti però ci sia una collaborazione anche fattiva. Leviamo dal tavolo le questioni che abbiamo frapposto per motivi diversi da una riflessione sui contenuti: lasciamo le cose serie e importanti e, su queste, possiamo avere veramente tutto il tempo e la possibilità di discutere, confrontarci e decidere democraticamente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, colgo l'invito arrivato da più Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che d'opposizione, nel ritrovato clima di questa mattina di maggior serenità nell'affrontare i lavori, a maggior ragione con il rientro in Aula dei senatori del Movimento 5 Stelle e di SEL, augurandoci che anche i senatori della Lega Nord possano rientrare in Aula e proseguire il lavoro costruttivo che insieme al Gruppo della Lega abbiamo fatto in Commissione.

Mi auguro pertanto che il lavoro possa riprendere in Aula con una serenità ritrovata che consenta di affrontare nel merito i vari argomenti importanti che stiamo discutendo.

Proprio per non lasciare cadere invano questo invito, che conferma una disponibilità da parte di alcuni senatori, già espressa dal senatore Chiti anche nei giorni precedenti e oggi dal senatore Tocci e da altri senatori, ritengo che potrebbe essere valutata dalla Presidenza l'ipotesi di riprendere la seduta alle ore 16, concedendo un'ora in più al Governo e ai relatori, com'era stato suggerito da altri Gruppi, per affrontare nel merito alcune importanti questioni. Chiedo però un impegno di tutti a riprendere i lavori dalle ore 16 con questa serenità per consentire, quindi, di proseguire secondo il calendario che ci siamo dati oggi, valutando nei prossimi giorni come affrontare i prossimi impegni che ci attendono avendo le condizioni per lavorare bene insieme.

Manteniamo la disponibilità del Governo ad un dialogo e ad un confronto su alcuni temi rimasti aperti che ha ricordato prima il senatore Tocci nel suo intervento. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD)*.

PRESIDENTE. Alla luce della richiesta del senatore Tocci e vista la disponibilità del Governo, sospendiamo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,32, è ripresa alle ore 16,06).

La seduta è ripresa.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, per evitare che lei debba applicare il Regolamento, in questo caso preferisco farmene io responsabile. Come verificherà, l'emendamento 2.1362 da me presentato riguarda ancora il modello elettorale del Senato. Questa mattina è stato discusso un emendamento precedente che avevo presentato, l'Assemblea si è pronunciata e ha respinto la proposta. Ovviamente ciò non mi fa piacere. Non è che io non sia convinto di quanto ho proposto. Ognuno di noi preferisce vincere anche quando gioca a calcetto; figuriamoci su questioni più serie come quelle in esame! Non credo, però, che il fatto di votare per 12 volte la stessa proposta faccia accettare le altre 11. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e PI)*. Avrei preferito essere applaudito se fosse stato approvato l'emendamento.

Prendo atto di questo pronunciamento e quindi ritiro l'emendamento 2.1362. Poiché tra breve saranno posti in votazione anche altri emendamenti, presentati dal senatore Minzolini e da altri senatori, mi permetto di rivolgere un invito anche a loro, perché ritengo inutile votare tante volte sulla medesima questione.

Mi auguro che questo tema possa essere riaperto, come sono convinto che sarebbe stato possibile aprirlo, se martedì scorso avessimo dato vita ad un confronto su temi come quello che avevo proposto. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1361.

MUCCHETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Questa mattina lei mi ha già rivolto una domanda su questo emendamento. Ha facoltà di parlare.

MUCCHETTI *(PD)*. Le chiedo se può ripetere la risposta poiché questa mattina molti senatori non erano presenti.

PRESIDENTE. Alla luce dei criteri già enunciati ieri dalla Presidenza, in merito alla richiesta da lei fatta nel momento in cui ha svolto il suo intervento illustrativo, il voto segreto non è ammissibile su questo emendamento perché la porzione di testo riferita alle minoranze linguistiche, e quindi direttamente riconducibile all'articolo 113, comma 4, del Regolamento, non è scindibile dal resto, neanche con un voto per parti separate. È, pertanto, ammesso il voto palese.

MUCCHETTI *(PD)*. Questa mattina avevo capito che era stato ammesso il voto per parti separate. Ho compreso male?

PRESIDENTE. Io non ho dato una risposta netta. Ho detto che era in fase di valutazione la possibilità di ammettere il voto per parti separate; tuttavia, dopo aver esaminato con attenzione il testo dell'emendamento, abbiamo verificato che il voto per parti separate non è possibile, per lo stesso criterio che abbiamo adottato per l'emendamento 1.0.22, presentato dal senatore Candiani.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, mi permetta un'osservazione perché alcune cose non mi tornano.

Ieri, a proposito dell'emendamento 1.0.22, presentato dal collega Candiani, sono state fatte talune osservazioni che potevano essere anche condivisibili.

Ad esempio, il numero dei parlamentari eletti alla Camera veniva inserito al termine del testo, come una conseguenza, quasi fuori sacco rispetto ad un obiettivo diverso.

Questo emendamento è un emendamento assai normale, costruito esattamente secondo il criterio che aveva indicato la presidente Finocchiaro. Si comincia dicendo che «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, garantendo la parità di genere». Si dice qual è il numero dei senatori e si specifica come vengono trattate le Regioni, specialmente quelle a Statuto speciale, dove vivono minoranze linguistiche. Quindi è una *consecutio* del tutto normale. Non è una forzatura. Ricordo che, già oggi, in Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige si segue un principio del tutto analogo. Non vi è alcuna forzatura; è una cosa molto piana e non è uguale all'emendamento del senatore Candiani. Ripeto: non è la stessa cosa.

Dopo di che, se questo è il deliberato della Presidenza, si può fare tutto. Constato che la Presidenza non ha ritenuto di procedere allo spacchettamento perché le parti non hanno autonomia normativa fra di loro. Questo però vuol dire che non ci può essere la votazione separata. Non sono tra i 20 firmatari che hanno chiesto il voto segreto, però credo sia giusto difendere il diritto di coloro i quali l'hanno chiesto. Infatti, le cose stanno assieme e non si può sempre fuggire davanti alla realtà dei fatti, alla lingua italiana ed alla concatenazione dei concetti. Dopo di che, se "vuolsi così colà dove si puote e più non dimandare". Ma non è bello.

PRESIDENTE. È "dove si puote ciò che si vuole". Dobbiamo citarla giusta. *(Ilarità)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere un chiarimento, perché rimanga agli atti in maniera chiara per tutti.

Lei sta dicendo che gli emendamenti 1.361 e 1.368 (poi le chiedo anche che tipo di intenzione c'è sul secondo) inizialmente erano stati ammessi al voto segreto - o potenzialmente sì - in quanto attinenti alle questioni sulle minoranze linguistiche. Ripeto: potenzialmente. Lei oggi sta dicendo che, poiché la parte sulle minoranze linguistiche non è separabile semanticamente, grammaticalmente o ortograficamente, la grammatica non permette di separarla, allora si vota con voto palese, quindi

violando il principio per cui sulle minoranze linguistiche si può votare con il voto segreto. Questo è quello che lei sta dicendo, signor Presidente, in contraddizione con quanto detto nelle precedenti situazioni, in particolare con riferimento all'emendamento del senatore Candiani. Purtroppo devo andare a riprendere i resoconti stenografici, perché dobbiamo andare avanti così, come abbiamo dimostrato ieri, quando lei non ha ammesso al voto segreto la parte sulle minoranze linguistiche, nel senso che l'ha espunta dal voto totale, perché su quella ci eravamo già espressi.

In questo caso, su questo tema, non ci si è espressi. Questa è una perfetta rappresentazione di come potrebbe essere composto il Senato (che io non condivido nella sua interezza, salvo che per quest'ultima parte). Quindi a maggior ragione su questo terzo paragrafo, che è compiuto ed ha una portata emendativa sua, perché stabilisce che un senatore per ciascuna di queste tre Regioni e Province autonome è eletto, mi sembra che non ci sia nulla da eccepire. Si sta parlando di Regioni con una situazione particolare legata alle minoranze linguistiche, tema che rientra nella possibilità di voto segreto che lei stesso ha detto che poteva essere ammesso.

Quindi veramente non riesco a capire com'è possibile oggi giustificare questa decisione: siccome l'emendamento non si può separare, lei fa prevalere il voto palese!

PRESIDENTE. Ribadisco che lo stesso criterio è già stato utilizzato. Utilizzo lo stesso criterio anche per una parità di interpretazioni e di decisioni.

MUCCHETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, con molto rammarico, di fronte alla sequenza che è stata data a questi emendamenti, ritiro l'emendamento 2.1361, perché la sua approvazione potrebbe mettere in cattiva luce l'istituzione.

Chiedo che il Governo e coloro i quali su certi punti hanno opinioni diverse considerino questo atto come volto a migliorare ulteriormente il clima di questa discussione. Mi auguro che questa non venga considerata una «vittoria», ma un invito a trattare e ad arrivare a un compromesso alto. Viceversa, se saremo davanti a qualcuno che di nuovo dirà «è andata come dicevo io», vuol dire che l'onore di questa Camera se ne è andato. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Fucksia e Endrizzi)*.

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, per chiarezza, quindi ritira l'emendamento 2.1361 e anche l'emendamento 2.1368, che sostanzialmente era collegato a questo?

MUCCHETTI *(PD)*. Sì, Presidente. L'emendamento 2.1368 era ancora più perfezionato. Se questa è la sua decisione, io sono istituzionale, rispetto la decisione della Presidenza e lo spirito politico che l'ha animata, ma la contesto alla radice dal punto di vista politico. *(Applausi del senatore Casini)*.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 2.1361 che ha ritirato il senatore Mucchetti. Lo faccio mio e spero che venga messo in votazione, anche con il voto palese.

Oggettivamente, dell'ipocrisia di quest'Aula e della tristezza con la quale questa riforma e queste opposizioni sono state tacciate ne ho un po' piene le scatole. Speravo che qui oggi pomeriggio ci fosse il Governo, nella figura della ministra Boschi, per un semplice motivo.

Personalmente, Presidente, io l'ho conosciuta in un momento storico di quest'Aula, il momento che ha visto la decadenza dell'allora senatore Berlusconi. Se avessi mai immaginato che la decadenza del senatore Berlusconi, solo in apparenza...

PRESIDENTE. Guardi che non c'entrano niente questi fatti. Non colleghi fatti che non sono collegabili. Lei ha la parola soltanto per fare le sue dichiarazioni. *(Vivaci proteste dei senatori Puglia e Cioffi)*.

TAVERNA *(M5S)*. Presidente, le sto dando le motivazioni per le quali intendo far mio l'emendamento del senatore Mucchetti e per il quale voglio fare una dichiarazione di voto con la quale chiederò a quest'Aula di esprimersi. La prego di permettermi di continuare, considerato che sono quattro giorni

che, tranne che per poter urlare il mio disappunto, non mi è stata data e non ho chiesto volutamente la parola. E se proprio non vuole, mi dia i 33 minuti previsti per gli interventi in dissenso dal Gruppo, visto che non era una decisione condivisa e posso essere tranquillamente considerata in dissenso dal mio Gruppo che poteva decidere di appoggiare il senatore Mucchetti nel suo ritiro dell'emendamento.

Le stavo dicendo che, se mai avessi immaginato che l'incontro con la ministra, a livello istituzionale, durante il periodo della decadenza del senatore Berlusconi, almeno apparente, fuori da quest'Aula avrebbe significato che avremmo abbandonato vent'anni di berlusconismo per trovarci davanti a vent'anni di «renzusconismo», oggettivamente avrei anche fatto a meno di battermi per quella causa. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Tomaselli)*.

Quindi oggi, in virtù del fatto che credo che ci sia ancora la possibilità che un cittadino (perché io non mi sento un senatore, perché se questa è l'espressione di che cosa significa essere un senatore della Repubblica italiana, sono fiera di essere semplicemente un cittadino)... *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Dicevo: se la possibilità che ha un cittadino ancora oggi in democrazia di parlare può essere messa al confronto di un Aula con un semplice voto palese, me lo conceda: voglio far votare quest'Aula su un emendamento.

Questo è ancora possibile, presidente Grasso?

PRESIDENTE. Certamente.

TAVERNA *(M5S)*. La ringrazio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1361, presentato dal senatore Mucchetti, successivamente ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Taverna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1362 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1363, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

AIROLA *(M5S)*. Se la faccia da solo, questa riforma, presidente Grasso! *(Commenti dal Gruppo PD)*. Fatevela da soli! *(Il senatore Airola esce dall'Aula)*.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1364 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.1330.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1365, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1366, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.1367 e 2.1368 sono stati ritirati.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, ho fatto miei entrambi gli emendamenti del senatore Mucchetti, quindi anche il 2.1368.

PRESIDENTE. Allora procediamo alla votazione.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, questi due emendamenti, così come buona parte dell'articolo 1 e dell'articolo 2, erano le uniche ragioni per le quali queste opposizioni avevano chiesto un incontro e una possibilità di dialogo con il Governo e con le maggioranze. Visto che la stampa, asservita a questa dittatura nascente, continua a mentire su tutti i giornali e su tutte le televisioni, diciamo qual è la verità. Abbiamo chiesto esclusivamente due cose: che ci venisse detto per quale cavolo di motivo dovevate...

PRESIDENTE. Per favore, usi un'espressione più adeguata a quest'Aula e al suo ruolo.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, qui dentro è stato violato ben più del lessico; mi creda, lo vivo sulla mia pelle tutti i giorni, fuori da queste istituzioni, per le maledette leggi che escono da queste Aule, che se ne fregano delle necessità dei cittadini, ma che fanno esclusivamente...

PRESIDENTE. Non può dire questo in quest'Aula.

PUGLIA *(M5S)*. Basta! *(Commenti del senatore Cioffi)*.

TAVERNA *(M5S)*. Come non posso dire? I cittadini sono rovinati! È un Paese rovinato!

PRESIDENTE. Questi toni non sono adeguati a quest'Aula.

TAVERNA *(M5S)*. Presidente, non mi interrompa e io tengo i toni bassi.

PRESIDENTE. Io non la interrompo, se lei parla in maniera corretta.

TAVERNA *(M5S)*. Le sto descrivendo la realtà di un Paese. Se la realtà di un Paese è lo specchio della gestione di una classe dirigente, allora o vi riconoscete come classe dirigente oppure mi dovete spiegare cosa avete fatto qua dentro per trent'anni. Dopo trent'anni questo Paese è alla rovina, ve ne rendete conto? Qua fuori la gente ci dice che non ha pane e noi stiamo facendo le riforme costituzionali: per fare che cosa? Per farvi eleggere i Presidenti di Regione condannati, da Nord a Sud, e dargli l'immunità.

Due cose avevamo chiesto al Governo: per quale motivo vi sentite migliori del popolo che rappresentate per scegliere chi siano i nostri rappresentanti? Una sola domanda, ma ce la volete dare una risposta? Io l'ho chiesta ai relatori. Non c'è stata. Il Ministro sa dire tre parole: «conforme al relatore»! Non ha dato una risposta a questa Assemblea *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)* né tanto meno il Presidente del Consiglio che ci ha costretto a discutere questa riforma. Non è intervenuto e ci ha tenuto qua dentro dalle 9 alle 24, a fare cosa?

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto del suo dissenso.

TAVERNA *(M5S)*. Dissenso? No Presidente, questo è il dissenso di una sola persona. Io spero che per l'estate scenda in piazza un intero Paese a dire quanto non ci rappresentate più, nessuno. *(Vivi prolungati applausi dal Gruppo M5S)*.

E ora lo voti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1368, presentato dal senatore Mucchetti, successivamente ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Taverna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1369.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, alla luce di quanto accaduto oggi pomeriggio, della proposta inevasa da parte del ministro Boschi che non ci ha ascoltato (ha chiamato, è stata richiamata, le ho mandato dei messaggi, avrà pure incontrato le altre forze di opposizione, ma la principale forza di opposizione non l'ha incontrata), alla luce di un ripreso atteggiamento di chiusura dell'Aula nei confronti di legittime questioni, alla luce di quanto avvenuto rispetto a quanto aveva dichiarato stamattina la Presidenza, ribadendo quali erano i voti segreti su alcuni emendamenti che ora sono stati

cancellati, siccome al ministro Boschi avremmo riproposto due questioni fondamentali sulle quali il Governo continua a non voler rispondere oltre a quello già detto, magari in dissenso, ma neanche tanto, dalla senatrice Taverna, che questo Senato o ha l'eleggibilità o è meglio che chiuda, perché lasciarlo in pasto a un branco di nominati non è il caso, la proposta di apertura avanzata da lei stamattina non ha trovato in realtà riscontri da parte del Governo, che è l'interlocutore ultimo su questo disegno di legge. Non ci riconosciamo in un interlocutore che non contatta, se non alle 16,03, la principale forza di opposizione del Paese. Se vuole continuare a contattare altri, ci sta anche bene, ma noi ripetiamo che questa era l'ultima cosa che potevamo tollerare. Ce ne torniamo fuori, ce ne torniamo a discutere dei temi che interessano i cittadini, ce ne torniamo a discutere delle questioni che importano al Paese e il Presidente del Consiglio Renzi si gingilli pure a prenderci in giro tramite i suoi *tweet.* Noi non ci stiamo più. Ora basta! *(I senatori del Gruppo M5S abbandonano l'Aula protestando).*

PRESIDENTE. Mi dispiace di questa decisione. Ho avuto modo di esprimere prima...

PUGLIA *(M5S)*. Vergognatevi!

NUGNES *(M5S)*. Vergogna!

BUCCARELLA *(M5S)*. Buon divertimento!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1369, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1370, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «è composto da».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1370 e gli emendamenti da 2.1371 a 2.1381.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1382, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1383, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1384, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «circoscrizione Estero».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1384 e gli emendamenti 2.1385 e 2.1386.

L'emendamento 2.1387 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1388, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1388 e gli emendamenti 2.1389 e 2.1390.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1391, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alla parola «"duecentocinquanta"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1391 e l'emendamento 2.1392.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1393, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «"duecentocinquantaquattro"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1393 e l'emendamento 2.1394.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1395, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1396, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1397, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sono sostituite dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1397 e gli emendamenti da 2.1398 a 2.1405.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1406.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole a questo emendamento che riassume, in pochissime parole, uno dei motivi di fondo per cui stiamo facendo questa nostra battaglia: in linea con un movimento di opinione molto forte che c'è stato nel Paese nel corso di questi anni, noi pensiamo che sia un grave errore politico non intervenire anche sulla riduzione del numero dei membri della Camera dei deputati.

Lei sa bene che nella nostra proposta complessiva di riforma costituzionale abbiamo immaginato un Senato elettivo e una Camera dei deputati più piccola di quella attuale.

Anche sulla base di una breve esperienza che ho maturato nel corso di questi anni, poiché mi è capitato di essere per un anno e qualche mese senatore della Repubblica italiana e invece dal 2006 al 2008 membro della Camera dei deputati, posso dire che questa vicenda che riguarda la consistenza numerica complessiva dell'istituzione ed anche naturalmente il numero dei membri delle Commissioni ha molto a che fare anche con il tipo di lavoro concreto che si riesce a svolgere sia in Aula, sia nelle Commissioni.

Noi pensiamo che 630 deputati sia un numero eccessivo e sbagliato, anche perché non mette la Camera dei deputati nella condizione di svolgere un tipo di lavoro concreto che si effettua nelle Commissioni, lavoro che invece al Senato a nostro avviso viene svolto in maniera molto più precisa e fattiva. Sarebbe un elemento di riflessione che vorremmo porre a questo Senato e al Parlamento repubblicano.

Anche in questo caso l'emendamento si iscrive all'interno del complesso di emendamenti che stiamo esaminando nel corso di questi giorni e di queste ore. C'è un filo logico molto forte tra gli

emendamenti che abbiamo presentato e l'ipotesi di riforma costituzionale che stiamo presentando al Paese, ed utilizzerò i pochi minuti che lei mi concede anche per ripetere per l'ennesima volta un concetto, anche alla luce dei voti espressi questa mattina nel merito degli emendamenti.

A noi non spaventa l'idea che una delle due Camere possa essere eletta con un meccanismo di secondo livello. Capiamo perfettamente che questo è del tutto compatibile con un sistema democratico, non foss'altro per la ragione banale che in molti Paesi europei funziona così. Quel che non ci convince minimamente - ed è il motivo della battaglia emendativa che abbiamo condotto in questi giorni e che proseguiamo con grande rigore nel merito, continuando a spiegare in Aula le ragioni del nostro dissenso - è questo Senato non elettivo, eletto con un meccanismo di secondo livello, e al contempo una Camera dei deputati di 630 deputati, eletti con la legge elettorale che si prevede sarà approvata, cioè con l'Italicum delle liste bloccate, dei premi di maggioranza abnormi e degli sbarramenti troppo alti. Questi due elementi insieme saranno un problema per lo sviluppo di una sana competizione e di una sana vicenda democratica nel nostro Paese. Questo è il punto di dissenso.

Chi utilizza questo dissenso per dire che Sinistra Ecologia e Libertà ha utilizzato espressioni come «svolta autoritaria», «stupro della democrazia» e «massacro della Costituzione» sta facendo un'operazione di propaganda. Noi non reagiamo a questa propaganda e ci limitiamo a dire nel merito quali sono le nostre obiezioni: non abbiamo parlato di svolta autoritaria, bensì di un combinato disposto dannoso per un regolare sviluppo della nostra democrazia e vi invitiamo ancora una volta a riflettere su questo. Non si tratta semplicemente della contrarietà sul Senato non elettivo, ma della contrarietà in particolare sul Senato non elettivo soprattutto se si pensa di eleggere l'altra Camera nel modo su cui state riflettendo.

Spero che quanto sta avvenendo in queste ore siano motivo utile di riflessione per tutti, per aprire di nuovo un ragionamento su alcuni punti che non sono un capriccio, né semplicemente una battaglia ostruzionistica, ma sono punti dirimenti e rilevanti che dovrebbero interessare tutti, non solo un piccolo partito che rappresenta il 3 per cento dei voti, ma anche, anzi, soprattutto i grandi partiti.

Mi auguro che la discussione nel merito che stiamo svolgendo oggi possa essere utile nel corso dei giorni e delle ore che verranno per risolvere alcuni nodi aperti che permangono e che riteniamo molto, molto seri. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, secondo le disposizioni della Presidenza intendo comunicare, in dissenso dal mio Gruppo, il voto favorevole all'emendamento 2.1406.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1406, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «"trecento, sei";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1406 e gli emendamenti 2.1407 e 2.1408.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1409, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1410, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1411,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «"quattrocento, otto";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1411 e gli emendamenti 2.1412 e 2.1413.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1414, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1415, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «"cinquecento, dieci";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1415 e gli emendamenti 2.1416 e 2.1417.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1418, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è sostituita dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1418 e gli emendamenti da 2.1419 a 2.1426.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1427, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1428, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è sostituita dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1428 e gli emendamenti da 2.1429 a 2.1433.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1434, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.1435, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1436, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è sostituita dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1436 e l'emendamento 2.1437.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1438, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1439.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, io voterò a favore dell'emendamento 2.1439, anche se non l'ho sottoscritto, perché, se ho ben inteso, intende mantenere il numero di 100 senatori, di cui 95 consiglieri regionali, cioè senza la partecipazione dei sindaci. Tale previsione mi vede d'accordo per la circostanza che in Italia i sindaci vengono eletti da un corpo elettorale diverso da quello dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Infatti, l'elettorato attivo che elegge sindaci, consiglieri comunali e di quartiere è composto da cittadini italiani, ma anche da cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, quindi non solo italiani. Secondo me questa circostanza rappresenta un *vulnus* perché un sindaco possa diventare senatore e quindi legislatore in Italia.

In realtà, andrebbe anche detto che introdurre il vincolo che alcuni sindaci diventeranno senatori, e quindi legislatori, potrebbe anche rappresentare un impedimento per l'estensione della partecipazione degli stranieri alla vita politica locale. Ricordo che il Trattato sull'Unione europea del 1991, il Trattato di Maastricht, all'articolo 19 dispone che ogni cittadino dell'Unione europea residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

L'Italia non ha ancora dato esecuzione all'articolo 19 per questo aspetto, ma immagino che nel tempo lo dovrà fare. Ricordo anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata nel 2000, che, all'articolo 40, parla del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, che va esteso a ogni cittadino dell'Unione, il quale ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello stesso Stato membro in cui risiede e alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Questo l'Italia ancora non lo ha fatto, ma credo che in un'ottica europeista, cui tutti auspichiamo, si andrà verso questo.

Ci troveremo quindi nella fattispecie di avere dei sindaci non italiani. Adesso l'Italia non lo ammette: il sindaco e il vice sindaco possono solamente essere italiani; in futuro lo potrà diventare anche uno straniero. Mi domando se questo futuro sindaco non italiano dell'Unione europea potrà a questo punto candidarsi e essere eletto da un Consiglio regionale, come prevede il testo base, e diventare un senatore, che a questo punto diventerebbe un legislatore.

Credo che questa domanda ce la dobbiamo porre. Per adesso, secondo me, non conviene introdurre in Costituzione questo conflitto, se non lo abbiamo bene esaminato e studiato. Da quanto ne so in Commissione affari costituzionali ciò non è avvenuto, per la fretta che ne ha contraddistinto i lavori.

Ritengo pertanto che in questo momento convenga mantenere i 95 senatori eletti tra i consiglieri regionali. Eventualmente, in futuri cambi della Costituzione, occorrerà capire bene la situazione e decidere se introdurre la rappresentatività da parte dei sindaci. Invito quindi tutti i colleghi a votare a favore di questo emendamento, che non ho sottoscritto, ma che a mio avviso va accolto con favore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1439, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1440, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1441 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1442, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, sostanzialmente identico all'emendamento 2.1443, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1444, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1445, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1445 e gli emendamenti da 2.1446 a 2.1450.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1451, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1451 e gli emendamenti da 2.1452 a 2.1459.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1460, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1461, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1461 e l'emendamento 2.1462.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1463, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1464, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1465, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1466, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1467, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1468, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1469, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1470 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1471, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1472, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1473, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «di duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1473 e gli emendamenti 2.1474 e 2.1475.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1476, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1477, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1478, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1479, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1480, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1481, presentato dai

senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1482.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, la proposta contenuta in questo emendamento fa parte del ragionamento che abbiamo svolto, cioè di avanzare una proposta che sia coerente, quella di un Senato che si riduce della metà dei suoi componenti, con gli altri emendamenti da noi presentati anche rispetto alla riduzione del numero dei deputati. Questa è l'idea che vogliamo cercare di promuovere per chiarire esattamente il senso dello sforzo che abbiamo compiuto in questi giorni e che vogliamo continuare a fare, visto che vogliamo prendere per buone le considerazioni che sono state svolte.

È un primo importante passaggio quello che stiamo facendo. Con grande senso di responsabilità dobbiamo essere consapevoli che quelli successivi dovranno essere più mirati rispetto a quelle che crediamo debbano essere le correzione da apportare. Dovremmo allora poter mandare subito un segnale di disponibilità fortissima ad una riforma dell'attuale sistema, innanzitutto con una riduzione dei parlamentari in entrambe le Camere. Come Senato ci assumiamo la responsabilità di ridurre i componenti del 50 per cento, ma questo percorso deve riguardare tutta l'impalcatura istituzionale attraverso gli emendamenti da noi proposti tendenti a ridurre il numero dei componenti della Camera e mantenendo la dimensione elettiva e diretta.

Chiaramente questi aspetti non rientrano in questo emendamento. Gli strumenti che ci siamo dati non consentono questa armonia, che può essere riacquistata solo se su alcuni aspetti fondamentali si tolgono nel prosieguo del percorso parlamentare dei tabù, cioè dei terreni che debbono essere oggetto di un confronto serrato che dovrebbe essere chiaro, aperto, senza censure né tanto meno autocensure. Soprattutto senza spostare il tema del confronto, demonizzando quanti la pensano in maniera diversa, dandogli etichette che non corrispondono assolutamente a quello che abbiamo visto in questi giorni, perché anche se il confronto è stato aspro da parte nostra è sempre stato mantenuto sul merito, senza lanciare accuse generiche o, peggio, addirittura personali e specifiche. No. Abbiamo mantenuto il confronto sempre nel merito, ed è un versante che vogliamo assolutamente tenere aperto, perché pensiamo che sia non un diritto, ma un dovere di quest'Aula e, nei vari passaggi, della Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1482, fino alla parola: «Bolzano», presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1482 e l'emendamento 2.1483.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1484, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri, identico all'emendamento 2.1485, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1486, presentato dalla senatrice De Petris, fino alle parole: «composto da».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1486 e gli emendamenti 2.1487, 2.1488 e da 2.1491 a 2.1495.

Gli emendamenti 2.1489 e 2.1490 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1496, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1497, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1498, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1499, presentato dalla senatrice D'Adda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500, presentato dalla senatrice Gatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1501, presentato dal senatore Micheloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «dei più alti resti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1502 e gli emendamenti 2.1503, 2.1504 e 2.1505.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1506, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.1507 e 2.1508 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1509, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1511, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1510, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1512, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1513 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1514, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «elettivi è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1514 e gli emendamenti 2.1515, 2.1516 e 2.1517.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1518, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1518 e gli emendamenti da 2.1519 a 2.1525.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1526, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1526 e gli emendamenti da 2.1527 a 2.1533.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1534, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1534 e gli emendamenti da 2.1535 a 2.1541.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1542, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1542 e gli emendamenti da 2.1543 a 2.1549.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1550, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento cinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1550 e gli emendamenti da 2.1551 a 2.1557.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1558,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1558 e gli emendamenti da 2.1559 a 2.1565.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1566, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1566 e gli emendamenti da 2.1567 a 2.1573.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1574, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1574 e gli emendamenti da 2.1575 a 2.1581.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1582, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1582 e gli emendamenti da 2.1583 a 2.1589.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1590, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1590 e gli emendamenti da 2.1591 a 2.1597.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1598, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1598 e gli emendamenti da 2.1599 a 2.1605.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1606, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1606 e gli emendamenti da 2.1607 a 2.1613.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1614, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1614 e gli emendamenti da 2.1615 a 2.1621.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1622, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1622 e gli emendamenti da 2.1623 a 2.1629.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1630, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1630 e gli emendamenti da 2.1631 a 2.1637.

L'emendamento 2.1638 è stato trasformato in ordine del giorno, sul quale invito i relatori... *(Il senatore Caliendo fa cenno di voler intervenire)*.

Prego, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho trasformato l'emendamento in un ordine del giorno e non ne chiedo la votazione, avendolo rimesso alla responsabilità del Governo e dei relatori per ragionare se c'è la possibilità di una rivisitazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Dobbiamo comunque votare l'emendamento successivo, che è identico. Senatore Milo, lo mantiene?

MILO *(GAL)*. Sì. Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1639, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1640, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1640 e gli emendamenti da 2.1641 a 2.1648.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1649, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1649 e gli emendamenti da 2.1650 a 2.1658.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1659, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1660, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1660 e gli emendamenti da 2.1661 a 2.1667.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1668, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1668 e gli emendamenti da 2.1669 a 2.1676.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1677, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1677 e gli emendamenti da 2.1678 a 2.1685.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1686, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1686 e gli emendamenti da 2.1687 a 2.1693.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1694, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1695, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «*con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1695 e gli emendamenti da 2.1696 a 2.1713.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1714, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1714 e gli emendamenti da 2.1715 a 2.1736.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1737, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1737 e gli emendamenti da 2.1738 a 2.1742.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1743, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1743 e gli emendamenti da 2.1744 a 2.1748.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1749, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1749 e gli emendamenti da 2.1750 a 2.1754.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1755, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1755 e gli emendamenti da 2.1756 a 2.1760.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1761, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1761 e gli emendamenti da 2.1762 a 2.1766.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1767, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1767 e gli emendamenti da 2.1768 a 2.1772.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1773, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1773 e gli emendamenti da 2.1774 a 2.1778.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1779, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1779 e gli emendamenti da 2.1780 a 2.1784.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1785, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1785 e gli emendamenti da 2.1786 a 2.1790.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1791,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1791 e gli emendamenti da 2.1792 a 2.1796.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1797, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1797 e gli emendamenti da 2.1798 a 2.1802.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1803, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1803 e gli emendamenti da 2.1804 a 2.1808.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1809, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1809 e gli emendamenti da 2.1810 a 2.1814.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1815, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1815 e gli emendamenti da 2.1816 a 2.1820.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1821, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1821 e gli emendamenti da 2.1822 a 2.1826.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1827, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1827 e gli emendamenti da 2.1828 a 2.1832.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1833, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1833 e gli emendamenti da 2.1834 a 2.1838.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1839, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1839 e gli emendamenti da 2.1840 a 2.1844.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1845, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1845 e gli emendamenti da 2.1846 a 2.1850.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1851, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1851 e gli emendamenti da 2.1852 a 2.1856.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1857, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1857 e gli emendamenti da 2.1858 a 2.1862.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1863, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1863 e gli emendamenti da 2.1864 a 2.1868.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1869, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1869 e gli emendamenti da 2.1870 a 2.1874.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1875, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1875 e gli emendamenti da 2.1876 a 2.1880.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1881, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1882, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1883, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1884, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1884 e gli emendamenti da 2.1885 a 2.1889.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1890, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1890 e gli emendamenti da 2.1891 a 2.1895.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1896, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1896 e gli emendamenti da 2.1897 a 2.1901.

L'emendamento 2.1902 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1903, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 2.1904 a 2.1908.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1909, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1909 e gli emendamenti da 2.1910 a 2.1914.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1915, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1915 e gli emendamenti da 2.1916 a

2.1920.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1921, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1922, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1922 e gli emendamenti da 2.1923 a 2.1927.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1928, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1928 e gli emendamenti da 2.1929 a 2.1933.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1934, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1934 e gli emendamenti da 2.1935 a 2.1939.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1940, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1941, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1941 e gli emendamenti da 2.1942 a 2.1946.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1947, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1947 e gli emendamenti da 2.1948 a 2.1952.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1953, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1953 e gli emendamenti da 2.1954 a 2.1958.

CALEO *(PD)*. Signor Presidente, vada più piano, per favore!

PRESIDENTE. Ha ragione, andiamo più piano. Scusate, ho preso l'abbrivio!

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1959, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1960, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1960 e gli emendamenti da 2.1961 a 2.1965.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1966, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1966 e gli emendamenti da 2.1967 a 2.1971.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1972, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1972 e gli emendamenti da 2.1973 a 2.1977.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1978, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1979, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1979 e gli emendamenti da 2.1980 a 2.1984.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1985, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1985 e gli emendamenti da 2.1986 a 2.1990.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1991, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1991 e gli emendamenti da 2.1992 a

2.1996.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1997, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1997 e gli emendamenti da 2.1998 a 2.2002.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2003, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2003 e gli emendamenti da 2.2004 a 2.2008.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2009, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2009 e gli emendamenti da 2.2010 a 2.2014.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2015, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*alla fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2015 e gli emendamenti da 2.2016 a 2.2020.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2021, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2022, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2023, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2024, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2025, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2026.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.2026, che ci accingiamo a votare, si focalizza su un aspetto soltanto sfiorato dalla discussione *in fieri*, vale a dire la legittimità o meno del depennamento della circoscrizione Estero dalla futura configurazione del Senato.

Si è parlato di opportunità della sua sussistenza, in merito alla quale possono sussistere posizioni e idee differenti. Ma quando ci si trova dinnanzi ad un vizio dettato da una palese illegittimità, la responsabilità del legislatore è quella di riflettere ed invitare alla riflessione. Ed in questa prospettiva costruttiva - e ribadisco costruttiva - si inserisce questa proposta emendativa, tesa a superare una lacuna che a mio parere rischia di creare un *vulnus* costituzionale, che magari in un secondo momento spetterà alla Corte costituzionale dirimere. Francamente, ritengo che certe *impasse* meritino di essere evitate con tutti gli strumenti ad oggi disponibili.

Invito quindi i colleghi ad affrontare la proposta emendativa al netto di qualsiasi pregiudizio, ma analizzando la questione per quella che è, vale a dire un potenziale *vulnus* costituzionale e a prendere, in proposito, una posizione chiara di cui dovremmo tener conto nei prossimi *step*. È proprio in questa prospettiva che evidenzio il mio voto a favore della proposta, dunque in dissenso rispetto al Gruppo cui appartengo.

Entrando nel merito, ai sensi dell'articolo 57, risulta di fatto esclusa una presenza rappresentativa della circoscrizione Estero, intesa come ventunesima Regione italiana e ciò nonostante, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, è previsto che: «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività» con la specifica - introdotta nel provvedimento in esame - che tale riconoscimento valga soltanto per l'elezione dei rappresentanti della Camera dei deputati. In questo modo si introduce, di fatto, un disarmonico livello di rappresentanza presso le due Camere.

Vorrei sottolineare che la circoscrizione Estero, al pari di qualsiasi altra circoscrizione elettorale, si configura come uno dei distretti elettorali in cui è suddiviso il territorio di uno Stato ai fini dell'elezione di un organo collegiale. Non si può fare a meno di considerarlo, colleghi. La circoscrizione Estero vive nel nostro ordinamento come ventunesima Regione elettorale italiana, pertanto il superamento dell'elettività diretta dei rappresentanti del nuovo Senato non mi sembra che si debba tradurre inevitabilmente in una cancellazione della circoscrizione Estero, ma piuttosto con la sua ricontestualizzazione entro i parametri della nuova Camera.

Se non sbaglio, stiamo configurando il nuovo Senato come rappresentanza di realtà territoriali specifiche, ponendolo come struttura di raccordo.

Ebbene, questa nuova configurazione non deve prescindere dalla presenza di una rappresentanza della circoscrizione Estero, ovviamente non più intesa come distretto elettorale, ma come ventunesima Regione italiana, dunque struttura territoriale.

Infatti, se è vero che le comunità degli italiani all'estero sono caratterizzate da un rapporto del tutto peculiare con i territori, è altrettanto vero che esse devono essere considerate parte integrante della comunità nazionale e, in quanto tali, sono anch'esse meritevoli di una rappresentanza e di uno specifico raccordo con le istituzioni dello Stato, a maggior ragione se consideriamo che il nuovo Senato dovrà partecipare alle decisioni dirette, alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea (abbiamo anche votato degli emendamenti in tal senso), senza trascurare il fatto che le comunità di italiani presenti soprattutto in Europa, attraverso una loro rappresentanza, potrebbero apportare un patrimonio di esperienza e di partecipazione non trascurabile.

Venendo meno, nel nuovo Senato, la *conditio* di elettività diretta dei rappresentanti, ritengo si legittimi di fatto una transizione del concetto di area di rappresentanza, dalla circoscrizione elettorale di tipo regionale alla Regione vera e propria. L'abolizione di una rappresentanza della circoscrizione Estero al Senato equivarrebbe ad ammettere una sua subalternità rispetto alle altre circoscrizioni elettorali

italiane, che equivalgono oggi alle singole Regioni italiane. E non credo che sia questa l'intenzione. Il mancato riconoscimento, tra le rappresentanze componenti del nuovo Senato, di una afferente alla circoscrizione Estero equivarrebbe nei fatti al mancato riconoscimento della ventunesima Regione del Paese. E mi risulta che in nessun punto la Costituzione opera una categorizzazione in termini di rilevanza democratica o di preminenza rappresentativa delle diverse Regioni. Né tanto meno è sottolineata nel testo costituzionale la potenziale sacrificabilità - in termini di rappresentanza parlamentare - dell'una o dell'altra.

Posto, infine, che la rappresentanza parlamentare della circoscrizione Estero è stata mantenuta nella composizione rappresentativa della Camera dei deputati, in legittima ottemperanza a quanto sancito dalla norma costituzionale del 2001, trovo che l'equilibrio di Rappresentanza dei due rami del Parlamento dovrebbe essere perfettamente garantito, anche se i due rami non sono più espressione di un bicameralismo perfetto. Altrimenti si rischia di rendere parziale, oserei dire monca, la legittimità delle funzioni di verifica e di controllo riconosciute al nuovo Senato.

Questa mia posizione non è animata dalla volontà del tutto personale di salvaguardare un'area di riferimento rappresentativo, né per alimentare un approccio provocatorio, che francamente non appartiene al mio operato, data anche la ribadita e rinnovata volontà di supporto al provvedimento in esame. Ma ritengo sia doveroso che vengano salvaguardate queste aree di confronto entro le quali esprimere anche posizioni impopolari o disarmoniche rispetto all'approccio maggioritario. Soprattutto, come dicevo, se ci troviamo dinanzi ad una sorta di leggerezza costituzionale, come quella che intendo superare proprio con questa proposta.

Pertanto, alla luce dei riverberi dì legittimità che l'attuale configurazione dell'articolo 2 potrebbe arrecare, ribadisco il mio voto favorevole a questo emendamento, premurandomi di invitare i colleghi a fare altrettanto in nome dell'equilibrio di rappresentanza e della salvaguardia dell'armonia parlamentare che, in questa nuova fase costituente, non possiamo permetterci di disattendere.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento del senatore di Biagio.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, autorizza il senatore Mauro a sottoscrivere l'emendamento da lei presentato?

DI BIAGIO *(PI)*. Sì, signor Presidente.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di sottoscrivere l'emendamento 2.2026, collegato all'emendamento 2.1488 a mia prima firma, che è stato respinto Dio solo sa perché. Mi scusi l'espressione, signor Presidente, ho un profondo rispetto per lei, ma non capisco perché il suddetto emendamento è stato respinto.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, autorizza il senatore Zin a sottoscrivere l'emendamento da lei presentato?

DI BIAGIO *(PI)*. Sì, signor Presidente.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.2026.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, autorizza il senatore Casini a sottoscrivere l'emendamento 2.2026?

DI BIAGIO *(PI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2026, presentato dal senatore Di Biagio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2027, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2029.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che ritiro questo emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno. Ribadisco però il concetto intrinseco nell'emendamento. Dopo le ultime nomine di senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, dopo aver espresso l'apprezzamento per il presidente Monti che nei giorni scorsi, ancorché a ora tarda, era qui presente in Aula, l'assenza degli altri mi induceva a chiedere di abrogare questo potere. Ma in ogni caso ritiro l'emendamento 2.2029 e affido al Governo e alla maggioranza la sensibilità di adottare provvedimenti in questo senso.

PRESIDENTE. Per la precisione, ricordo che il senatore Rubbia è presente. E ieri era presente la senatrice Cattaneo. Questo risulterà certamente dalle presenze in Aula. Ad ogni modo, abbiamo colto il senso del suo intervento. *(Applausi del senatore Casini)*.

In attesa che pervenga alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno, passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2030, identico agli emendamenti 2.2028, 2.2031, 2.2032 e 20.2033.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'emendamento 2.2030 non v'è alcunché contro i nostri emeriti colleghi Monti, Piano, Rubbia, Cattaneo e, ovviamente, Carlo Azeglio Ciampi, cui vanno i nostri auguri e vicinanza. Si troverà una norma transitoria.

Credo però che in un Senato composto da 100 persone cinque senatori di nomina presidenziale abbiano un'incidenza ben maggiore rispetto a 5 su 315. Non entro nella discussione tenutasi tante volte sui senatori a vita. In molte occasioni, specialmente nella XV legislatura, quella che durò dal 2006 al 2008, le stesse persone che oggi votano a favore della riforma come partorita dalla Commissione affari costituzionali ieri criticavano l'esistenza dei senatori a vita.

Penso che anche per loro sia giunto il momento della chiarezza e della coerenza. Per questo ho presentato tale emendamento volto ad abolire i senatori di nomina presidenziale e invito l'Assemblea ad approvarlo. *(Applausi della senatrice Fattorini)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2030, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.2028, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 2.2031, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, 2.2032, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, e 2.2033, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.2034 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2035, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2036, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2037, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2038, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2039, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2040, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2041, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.2042 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2043.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2043 e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.2043.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Ci rimettiamo all'Aula, signor Presidente.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è conforme a quello della relatrice. *(Applausi ironici del senatore Crimi)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.2043.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.2043, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2044.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avevo presentato questo emendamento perché mi sembrava di aver rilevato un errore tecnico nell'ambito del testo varato dalla Commissione. Evidentemente, atteso il parere contrario di entrambi i relatori e del Governo, immagino non essere sbagliata la mia idea e, quindi, quello che appariva dal testo era una decisione politica.

Qual è il problema che intendo porre all'Aula? Un problema semplicissimo: l'articolo 56, comma terzo, della Costituzione prevede che, per essere eletti deputati, occorre aver compiuto 25 anni. Per essere eletti senatori, ai sensi dell'articolo 57 del testo varato dalla Commissione, non è previsto questo requisito di età. Mi chiedo, allora, com'è possibile che, per il Senato della Repubblica, che pure partecipa al procedimento legislativo di revisione costituzionale, dei trattati di quanto riguarda le Regioni, oltre che sulle materie della famiglia e della salute, a seguito del noto emendamento del senatore Candiani, non sia richiesto il tetto di età di 25 anni. Io credo che nel sistema ci debba essere una certa omogeneità e, conseguentemente, non essendo stata modificata l'età richiesta per diventare deputato da 25 a 18 anni, ritengo che possa essere più logico richiedere anche, sotto il profilo sistematico, per chi deve essere eletto senatore, la stessa età dei 25 anni.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei fare anch'io delle considerazioni su questo limite di età che, invece, ritenevo corretto. Mi sono già espresso per la maggiore età in entrambi i casi: sia per i futuri senatori che per i deputati. Non credo che si possa introdurre questo vincolo di 25 anni per diventare senatori, perché, se si sta andando verso la strada dell'elezione indiretta, potremmo trovarci un Consiglio regionale composto da membri tutti sotto i 25 anni e non avere nessuno da mandare qui a Roma a fare il senatore. È un'ipotesi remota, però la Costituzione deve prevedere queste cose. Lo stesso, addirittura, potrebbe succedere per i sindaci. Quindi, non credo che possiamo introdurre questo limite, se non imponendo, a questo punto, ai Consigli regionali leggi elettorali che non consentono l'elettorato passivo a chi non ha 25 anni.

Credo che ci stiamo un po' attorcigliando su un problema di età che non è stato affrontato adeguatamente in Commissione affari costituzionali. Dopo il discorso dei sindaci, che in futuro potranno essere stranieri, come ho detto prima, credo che non sia stato fatto poi questo stupendo lavoro, appunto, in Commissione affari costituzionali, come ci è stato raccontato finora. Infatti, questi problemi stanno venendo fuori e sono anche abbastanza banali: quello dell'età, infatti, è evidentemente un problema che qualunque persona di buonsenso e con un minimo di cognizione avrebbe potuto capire.

Su questo mi dispiace essere critico nei confronti del lavoro della Commissione affari costituzionali però a questo punto non vedo altro che portare a 18 anni (quando saranno cioè tutti maggiorenni, capaci di intendere e di volere e responsabili anche da un punto di vista legale delle loro azioni) l'età per qualsiasi carica elettiva in Italia.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, come contributo alla riflessione comune certamente le argomentazioni del collega Palma hanno fondamento. A me però sembra che risentano dalla resistenza psicologica - comprensibile - che c'è in tutti noi a porci nella prospettiva nuova di un Senato espressione delle autonomie locali. Non me ne voglia il collega. *(Commenti del senatore Palma)*.

Indipendentemente da cosa decideremo per la Camera, il tema è che i nuovi senatori saranno espressione del sistema delle autonomie locali e sono consiglieri regionali che entrano in Senato portandosi dietro lo *status* di consigliere regionale, dal punto di vista dell'età, dal punto di vista dell'indennità e, secondo il mio personale giudizio, anche dal punto di vista dell'immunità, che io vedrei più ragionevole differenziare (ma questo sarà oggetto di una riflessione più avanti).

Se la vediamo così, il tema assume una connotazione diversa. Quindi, altro è la rappresentanza della Nazione a livello nazionale, altro è invece la rappresentanza del proprio territorio: come oggi c'è

differenza di età per diventare consigliere regionale, anziché per diventare deputato, penso che sia ragionevole, fermo restando che sono questioni assolutamente opinabili, che questa differenza di età rimanga anche nel nuovo Senato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2044, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2045, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2046, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2047, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2048, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

Può annullare la votazione, anche se so che cambierà poco?

PRESIDENTE. Annulliamo la votazione per consentire alla senatrice Bisinella di intervenire in dichiarazione di voto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Grazie, signor Presidente.

Il 2.2048 è un emendamento di buonsenso ed è volto a prevedere che i senatori siano eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, che il numero dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome sia ridotto proporzionalmente al numero dei rispettivi senatori spettanti.

È una misura di buonsenso che va anche incontro a un'esigenza di contenimento dei costi e di riduzione di spese e chiedo all'Assemblea di porvi almeno attenzione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2048, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2049, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2050, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2051, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2052, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2053, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.2054, 2.2055, 2.2056 e 2.2057 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2058, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2059, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2060, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2061, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2062, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2063, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2064, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2065, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2066, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2067, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2068, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2069, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «della Regione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2069 e gli emendamenti da 2.2070 a 2.2075.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2076, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2076 e gli emendamenti da 2.2077 a 2.2085.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2086, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2087, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2088.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.2088 e 2.2090 rispettano lo schema della riforma, con riferimento all'elezione indiretta, di secondo grado. Faccio riferimento agli emendamenti 2.2088 e 2.2090 che, in termini diversi, rappresentano la stessa sostanza.

Il problema che pongo è molto semplice ed è il seguente. Quando la platea dell'elettorato passivo è ristretta ai consiglieri regionali e ai sindaci e quindi a diventare senatori sono o i consiglieri regionali o i sindaci, senza che scatti l'incompatibilità, mi pongo un problema con riferimento all'immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione. Non c'è dubbio, infatti, che nel momento in cui si garantisce l'immunità *ex* articolo 68 a consiglieri regionali o sindaci, si impediscono un determinato tipo di indagine e un determinato tipo di intervento nei confronti di questi senatori.

Perché pongo adesso il problema? Penso, quando si arriverà all'immunità, che non è immaginabile un'immunità ad intermittenza, ne è immaginabile che, ad esempio, le intercettazioni telefoniche, gli arresti, le perquisizioni, che sono quelle previste nella seconda parte dell'articolo 68, possano essere disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di un senatore con l'assunto, non verificato dalla Giunta, che quelle ipotesi siano effettivamente rispondenti ad un'attività diversa che il soggetto ha posto in essere come senatore.

Allora, vi pregherei di fare molta attenzione perché è chiaro che il tipo di platea di elettorato passivo si aggancia direttamente con il problema dell'articolo 68 della nostra Costituzione. Né possiamo immaginare, dal mio personale punto di vista, che chi partecipa al procedimento legislativo, cioè deputati e senatori, possano avere una diversa tutela sotto il profilo delle garanzie.

Quindi, mi sono permesso di presentare questi due emendamenti al solo fine di rappresentare all'Aula i problemi che derivano da una certa qualificazione della platea passiva con riferimento all'articolo 68 della Costituzione, che nel testo varato in Commissione garantisce la pienezza dell'immunità parlamentare anche ai futuri senatori.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2088, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Alcuni senatori del Gruppo FI-PdL XVII segnalano alla Presidenza di non essere riusciti a votare).*

Non ha funzionato? Forse sono stato io troppo rapido. Se volete ripetiamo il voto. *(Cenni di assenso dal Gruppo FI-PdLXVII)*. Allora annullo la votazione: scusate, alcuni senatori non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2088, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2089, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2090, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2091, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2092, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2093, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2094, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2095.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche in questo caso vorrei porre un problema in particolare all'attenzione dei relatori. Il secondo comma del nuovo articolo 57 prevede che i consiglieri regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggano con metodo

proporzionale i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Io vorrei comprendere in che termini si può applicare questa norma. Nel caso in cui nessuno dei gruppi consiliari intenda nominare un sindaco del proprio territorio, ma essendo questo sindaco imperativamente inserito nella norma del secondo comma così come descritta, chi deve procedere all'elezione del sindaco? Quale gruppo consiliare deve procedere alla sua elezione?

La norma è chiara: «eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci».

Penso allora che, onde evitare problemi interpretativi nella fase successiva, se si espungesse il periodo «nella misura di uno per ciascuno» e si lasciasse libera la platea tra consiglieri regionali e sindaci, non vi sarebbero problemi in fase applicativa.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2095, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2096, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.2097, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2098, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2099.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento 2.2099, che voleva essere un punto di chiarimento rispetto all'inserimento dei sindaci nella quota proporzionale. Il testo, a nostro avviso, è ragionevolmente chiaro da questo punto di vista e ci sono anche i resoconti della Commissione che su questo punto fanno testo.

La definizione che avevamo immaginato di sostituire alla dizione attuale ci sembrava fosse più chiara. L'importante comunque è il concetto che, lo ribadisco in questa sede, è che i sindaci sono all'interno della quota proporzionale e quindi, quando i consigli regionali eleggono i consiglieri regionali che diventano senatori, uno di questi obbligatoriamente deve essere sindaco. Non ci sono possibilità di fraintendimento rispetto a questo tipo di criterio.

Ribadisco quindi il ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2100, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2103, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2104.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e chiedo di poterlo trasformare in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.2104.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere vorrei vedere il testo.

PRESIDENTE. Abbiamo il testo dell'ordine del giorno?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Glielo faccio avere al più presto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, intanto andiamo avanti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2106.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 2.2106 che ribadisce, ponendovi l'accento, un diritto che la Sardegna rivendica da tempo e che ancora non ha formalmente, in modo compiuto, ottenuto e che ritroveremo anche più avanti.

Mi riferisco alla possibilità per la Sardegna di essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, non solo come Regione autonoma ma anche come territorio di minoranze linguistiche. Parlo di minoranze linguistiche perché in Sardegna le comunità di lingua non italiana sono due, quella sarda e quella catalana. In particolare, quella catalana è una piccola comunità che risiede integralmente nel Comune di Alghero, mentre quella sarda è una comunità molto più vasta, che ha avuto, nel rispetto della unicità e indivisibilità della Repubblica, una sua particolarità. Si tratta di una comunità che ha proprie radici culturali, etniche e storiche e che molto ha dato alla Repubblica, alla sua libertà, alla difesa dei suoi confini e alla considerazione e al ruolo che la Repubblica italiana svolge nel quadro delle alleanze internazionali più ampie, ai fini del rispetto dei diritti umani e della libertà anche di altri Paesi.

Credo che l'emendamento 2.2106 non incida minimamente sulla riforma, perché richiama la possibilità, che è già riconosciuta nel testo, di eleggere esattamente nelle platee previste dalla riforma costituzionale in discussione i consiglieri regionali e i sindaci che sono destinati a svolgere la funzione di senatore con propria legge regionale.

Pertanto, siccome è anche un metodo normativo che aiuta a riconoscere questa specificità, chiedo ai colleghi senatori di sostenere questo emendamento e di votarlo.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, chiedo al senatore Uras di poter sottoscrivere l'emendamento

e dichiaro il sostegno all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Senatore Uras, accoglie la richiesta del senatore Mario Mauro?

URAS *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2106, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2107, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2108, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sistema proporzionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2109 e gli emendamenti 2.2110 e 2.2111.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2112, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2113, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2116, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2117, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2118, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2119, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2120, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2121, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «della Regione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2121 e gli emendamenti da 2.2122 a 2.2126.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per un piccolo richiamo. Capisco che l'assenza del Movimento 5 Stelle riporti quest'Aula ai vecchi albori. Temo però che ci sia un errore nel pannello elettrico o qualche problema di contatto elettrico, perché c'è qualche senatore che, malgrado sia assente dall'Aula, vedo illuminare di rosso la sua postazione. Evidentemente la nostra assenza riporta l'Aula a vecchie usanze.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di farsi un giro per verificare.

CRIMI *(M5S)*. Dietro il senatore Chiti può verificare quanto sto dicendo, signor Presidente.

Ecco, non sapevo neanche chi era: era il senatore Stefano Esposito, evidentemente. Ma non è il solo. *(Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Neanche con una maggioranza così vergognosa avete il coraggio di rimanere ai vostri posti a votare!

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a fare un giro per vedere dove ci sono tessere senza che ci siano i senatori al loro posto.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, è una presa per i fondelli! Questo è vergognoso, non quello che facciamo noi! Non è il solo, lo sapete: ce ne sono tanti, a destra e a sinistra!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2127, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2128, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2128 e gli emendamenti da 2.2129 a 2.2136.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2137, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranza linguistica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2137 e gli emendamenti da 2.2138 a 2.2146.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2147, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2148, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2149, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, ci è pervenuto l'ordine del giorno G2.2104 della senatrice Bisinella e siamo disponibili ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, insiste per la votazione?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G2.2104 è accolto come raccomandazione. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII e del senatore Casini)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2150, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2150 e gli emendamenti da 2.2151 a 2.2158.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2159, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «della Regione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2159 e gli emendamenti da 2.2160 a 2.2165.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2166, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, fino alle parole «minoranza linguistica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2166 e gli emendamenti da 2.2167 a 2.2180.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2181, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2181 e gli emendamenti da 2.2182 a 2.2196.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2197, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2198.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei dire che esiste, e su questo si è fatta anche un'opposizione in Italia in occasione delle elezione europee, un orientamento a riconoscere delle quote di rappresentanza nel Parlamento europeo. Sono stato accolti ricorsi anche presso il tribunale di Cagliari, oltre che in altri Paesi europei, come la Francia, e prima o poi si dovrà porre la questione del diritto delle minoranze linguistiche ad avere comunque e in ogni caso, nella rappresentanza parlamentare complessiva di un Paese, il proprio riconoscimento. Non si tratta solo di un ambito territoriale, ma di una comunità etnico-culturale.

Noi siamo in un mondo sempre più multiculturale e multirazziale, e purtroppo non riconosciamo le nostre minoranze, che non sono solo quelle che hanno origini culturali e linguistiche in altri Paesi, ma anche quelle che si sono naturalmente sviluppate all'interno dei confini del nostro Paese, come quella sarda o quella specifica catalana di Alghero, e come altre minoranze linguistiche presenti esclusivamente nel nostro Paese.

Richiamo questo problema e, con questo spirito, ritiro gli emendamenti 2.2198, 2.2199 e 2.2218 e li trasformo in un ordine del giorno, chiedendo un'attenzione da parte del Governo su questo tema e l'accoglimento dell'ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.2198, 2.2199 e 2.2218 sono quindi ritirati e trasformati in un ordine del giorno. La questione sarà sottoposta ai relatori e al Governo quando arriveremo all'esame degli ordini del giorno.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «in Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2200 e gli emendamenti da 2.2201 a 2.2217.

Inserimento all'ordine del giorno della deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1579

PRESIDENTE. Comunico che in data di ieri è pervenuta dal prescritto numero di senatori la richiesta - ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento - di remissione all'Assemblea del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di

necessità e di urgenza del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, in materia carceraria.

Pertanto, come già comunicato ai Gruppi per le vie brevi, l'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la deliberazione dell'Assemblea sul predetto parere.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 18,34)**

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2219, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «della Regione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2219 e gli emendamenti da 2.2220 a 2.2228.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2229, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2230, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2231, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2232, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi terzo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2232 e gli emendamenti 2.2233 e 2.2234.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2235, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «ne ha due».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2235 e l'emendamento 2.2236.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2237, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2238, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2239, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2240, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2241, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2242, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2243, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2244, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2245, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2246, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2247, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2248, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2249, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2250.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, mi rendo conto che non ci sono le condizioni politiche per risolvere il problema della rappresentanza della minoranza linguistica slovena, visto il numero ridotto di senatori e soprattutto il numero esiguo dei senatori che spetteranno alla regione Friuli-Venezia Giulia.

A questo punto ritiro l'emendamento, sperando che si potrà trovare una soluzione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2251, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2252.
BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2252.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2253, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole « *commi quarto*».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2253 e l'emendamento 2.2254.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2255, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2256, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «elettori residenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2256 e gli emendamenti 2.2257 e 2.2258.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2259, presentato dal senatore D'Alì.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2260, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2261, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2262, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «elettori residenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2262 e l'emendamento 2.2263.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2264, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2265, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2266, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2267, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi quinto*».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2267 e gli emendamenti 2.2268, 2.2269 e 2.2270.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2271, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2272.
FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere di sottoscrivere l'emendamento 2.2272, con il consenso del senatore Milo, ma anche i successivi a firma dei senatori Milo e Bonfrisco.
PRESIDENTE. Accetta, senatore Milo?
MILO *(GAL)*. Non accetto la sottoscrizione. *(Applausi ironici dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2272, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2273, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2274, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2275, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2276, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 2.2277, 2.2278 e 2.2279 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2280, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.2281 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2282, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2283, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2284, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «sostituzione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2284 e gli emendamenti 2.2285, 2.2286 e 2.2287.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2288, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2289, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2290, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2291, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2292, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2293, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2294, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2295, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2296, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2297, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2297 e gli emendamenti da 2.2298 a 2.2301.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2302, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.2304, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2305, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2306, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2308, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2309, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2310, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.2311 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2312, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2313, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2314, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G2.1 mi rimetto all'Assemblea.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, personalmente sono contrario all'ordine del giorno G2.1, perché non vedo cosa c'entrino, in un Senato delle autonomie, i senatori eletti all'estero.
Se mi consente, Presidente, esprimo il parere anche rispetto agli altri ordini del giorno pervenuti. Sull'ordine del giorno G2.2029, presentato dal senatore Falanga, esprimo parere contrario, mentre sull'ordine del giorno G2.2198, presentato dai senatori De Petris, Uras, Floris e Lai, esprimo parere

favorevole.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.2198 non verrà posto ai voti.

Chiedo al senatore Falanga se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.2029.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. No, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Favorevoli	194
Contrari	26
Astenuti	8

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ho sbagliato a votare e vorrei che risultasse agli atti. Il mio voleva essere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge, che reca modifiche all'articolo 57 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e relative modalità di elezione, risultano preclusi tutti gli emendamenti, riferiti agli articoli successivi, che prevedono modifiche al sistema di elezione dei senatori, ed in particolare le proposte che introducono l'elezione dei senatori a suffragio universale e diretto.

Risultano pertanto preclusi anche gli emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.12 e 2.0.14.

Riprendiamo le votazioni.

L'emendamento 2.0.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Maran e Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.10, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.11, presentato dai senatore Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.0.13 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.15, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 2.0.16, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
MILO *(GAL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MILO *(GAL)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.0.17 e 2.0.18.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.19, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo farvi una comunicazione che vi interesserà. Previi contatti informali con i Gruppi, si è verificata la possibilità di passare questa sera, a conclusione dell'esame dei presupposti di costituzionalità, e in caso di esito favorevole, alla discussione nel merito del decreto-legge sui rimedi risarcitori in favore dei detenuti (relazione e discussione generale). Naturalmente si proseguirà poi domani per completare nel merito il decreto-legge.

Proporrei quindi di andare avanti e di fare una pausa verso le ore 20. Prima però sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,02, è ripresa alle ore 19,20).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile*** **(ore 19,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1579: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile».

Nel corso della seduta del 30 luglio la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.

LO MORO, *estensore del parere*. Signor Presidente, preferirei intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, nel merito del provvedimento in esame, è chiaro che la costruzione di un decreto d'urgenza e il fatto che esso tratti una materia non omogenea sono stati criticati in Commissione e sicuramente il testo presenta degli aspetti che lasciano comunque estremamente perplessi.

Il provvedimento nasce da una materia che è già stata discussa in quest'Aula e che ha a che vedere con la situazione delle nostre carceri e con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. È evidente che la madre di tutti questi problemi è il sovraffollamento carcerario, che si è tentato di risolvere in vario modo e, in particolare, nel decreto-legge in esame con dei rimedi risarcitori, con dei provvedimenti compensativi e intervenendo anche sulla magistratura di sorveglianza e sull'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

Alcuni aspetti di questo provvedimento lasciano molto perplessi, primo tra tutti il fatto che si possa pensare che per condizioni assimilabili a quelle proprie della tortura possa essere concepito un risarcimento in denaro. Io credo che nessuno sarebbe disponibile a quantificare la propria capacità di resistere a delle condizioni intollerabili. Resta anche la percezione di un mondo alla rovescia, se vediamo, come in questo momento, che si tratta in questo modo una materia così delicata.

Vorrei peraltro ricordare che giace in Commissione un disegno di legge del senatore Manconi e altri collegati che trattano proprio dell'inserimento del garante dei diritti dei detenuti. Sarebbe quindi più apprezzabile se queste Aule potessero occuparsi in modo organico di questa materia, piuttosto che provvedere con decreti d'urgenza che vanno comunque a toccare anche una materia così delicata come l'introduzione di modifiche al codice penale. È chiaro che dovrebbe esserci, da un lato, la certezza della pena e, dall'altro, anche la certezza che tale pena, stabilita secondo un codice, potesse essere scontata anche in condizioni tali da permettere il rispetto dell'essere umano e contestualmente l'effettiva realizzazione di quanto viene assegnato al condannato.

Quanto alle procedure d'infrazione, che sicuramente hanno a che vedere con la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non è forse inopportuno citare il fatto che l'Italia è in procedura d'infrazione per numerose altre materie, che comunque continuiamo a cercare di risolvere più con dei decreti-legge che con una normativa organica.

In ultimo, vorrei anche far presente il mio sconcerto per il fatto che una materia così delicata venga trattata con ritmi come quelli che vediamo in quest'Aula, cioè con un sostanziale disinteresse per la materia in senso stretto.

È certo che a questo punto ci si richiama anche a un senso di responsabilità, perché di fronte alla possibilità di non affrontare per nulla questa disciplina, o comunque di accettare di affrontarla in questi termini, possiamo solo dire che accetteremo di farlo stigmatizzando ancora una volta un Governo che, invece di consentire un'organica attività legislativa di queste Camere, preferisce procedere attraverso decreti-legge che mettono solo delle pezze senza risolvere i problemi alla radice.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, con il presente decreto-legge il Governo intende adottare norme in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche all'ordinamento penitenziario e processuale volte, queste ultime, a limitare l'esecuzione della pena nelle strutture penitenziarie, affinché venga meno la condizione di sovraffollamento delle carceri, e ciò al fine di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza pilota, nota ormai a tutti con il nome di

sentenza Torreggiani, dell'8 gennaio 2013.

Gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materia assolutamente eterogeneo (quindi l'eterogeneità è il primo punto), e questo appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza.

L'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame. Non sussistono, infatti, i requisiti di necessità e urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge.

La Corte costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza; nonché la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l'evidente mancanza dei presupposti fattuali e la disomogeneità dei decreti-legge.

Al di là della eterogeneità manifesta, vi sono dunque disposizioni dichiaratamente né necessarie né urgenti. Si pensi che l'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 443 del 1992 (ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), prevedendo modifiche alla disciplina del corso a vice ispettore.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre amministrazioni del personale delle amministrazioni penitenziarie. Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possa essere comandato o distaccato presso i Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al cuore del decreto-legge e ai suoi assenti presupposti di necessità e urgenza, è sufficiente segnalare due date: quella della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, già accennata, dell'8 gennaio 2013, e l'emanazione di detto decreto (24 giugno 2014). La necessità e l'urgenza riferita ad una situazione giuridica sorta ben 17 mesi prima non è sostenibile, né sotto un profilo formale, né sotto un profilo sostanziale.

La questione del sovraffollamento delle carceri costituisce un problema ormai strutturale e dannoso nel nostro Paese e le condizioni detentive della popolazione carceraria sono spesso talmente insopportabili da essere contrarie al senso di umanità, costituendo esse stesse quelle violenze fisiche e morali sui detenuti vietate espressamente dal dettato costituzionale di cui all'articolo 13, penultimo comma.

La soluzione non può e non deve risiedere nell'utilizzo distorto del decreto-legge, ma deve essere oggetto di una ordinata e serrata iniziativa parlamentare, nei tempi e nei modi tali da garantire un'approfondita valutazione del provvedimento legislativo secondo l'ordinario esercizio della funzione legislativa, come previsto dall'articolo 70 della Costituzione. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Grazie, signor Presidente, ma ormai sappiamo di essere in un simulacro di Aula parlamentare.

PRESIDENTE. Sono state anche ore molto impegnative oggettivamente, ma pregherei i colleghi, soprattutto quelli in piedi al centro dell'emiciclo, di prendere posto.

BUCCARELLA *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

Le norme introdotte dall'articolo 1, con le quali «si applica, da parte del magistrato di sorveglianza, una detrazione della pena detentiva ancora da espiare, pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio», violano gli articoli 24 e 111, settimo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono alcun procedimento che realizzi il contraddittorio davanti al giudice e non prevedono la ricorribilità in Cassazione di un provvedimento del giudice che può incidere sulla libertà personale.

Quanto al primo profilo, poiché la materia sottoposta alla giurisdizione rientra nell'attuazione di un diritto soggettivo, è del tutto necessario che la difesa voluta dall'articolo 24 della Costituzione possa

essere esercitata in un regime di contraddittorio davanti al giudice come anche l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione (quello sul giusto processo) impone.

Quanto al secondo profilo, poiché il provvedimento del giudice può determinare il *quantum* effettivo della pena da scontare, incide senz'altro sulla libertà personale del detenuto e quindi deve essere passibile di ricorso per Cassazione, quantomeno per violazione di legge, come imposto dal già citato articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

La normativa in esame determina, dunque, una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale, anche in relazione all'*an* del ristoro che viene attribuito solo a chi abbia subito almeno 15 giorni di trattamento degradante. Risulta incomprensibile e irragionevole, rispetto all'articolo 3 della Costituzione, escludere dal diritto al risarcimento chi sia stato danneggiato per un numero inferiore di giorni trascorsi con il medesimo trattamento, tanto più che il legislatore ha ritenuto sufficiente a maturare un giorno di libertà solo 10 giorni di trattamento inumano e degradante.

Risulta altresì irragionevole che il giudice debba stabilire il risarcimento in misura sempre fissa, senza che possa considerare la diversa gravità di ogni singola violazione, così che si crea una insuperabile presunzione d'identità dell'impatto sui diritti dell'individuo detenuto in condizioni inumane di detenzione che possono avere caratteristiche, in concreto, diversissime. Presunzione, questa, che contrasta palesemente con il canone della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), essendo assoluta ed invincibile, poiché impedisce all'individuo detenuto di ottenere un ristoro effettivamente parametrato alla violazione subita in concreto.

Appare, dunque, evidente non solo la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza (a questo siamo ormai abituati) e l'eterogeneità del decreto, ma anche l'incostituzionalità e l'irragionevolezza di talune norme di merito contenute nel decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, quello al nostro esame è un provvedimento che possiamo leggere come vogliamo, ma che di fatto rappresenta il quinto provvedimento svuota carceri che affrontiamo in brevissimo tempo.

Il giudizio che possiamo esprimere è il seguente: complimenti! Questa maggioranza sta concentrando un'attenzione sui carcerati che mai, mai si era vista prima d'oggi.

Se vogliamo leggere fino in fondo questo con gli altri provvedimenti similari o che hanno abbassato le pene, o che per determinate pene consentivano altre soluzioni rispetto alla carcerazione, possiamo dire che questo è il quinto indulto mascherato.

Quello che ci preoccupa è che le procure già ora stanno sfoltendo le carceri, mettendo un sacco di delinquenti in libertà e i reati per cui non si rischia più di finire in carcere sono allarmanti. Non solo i furti, non solo le rapine, ma addirittura tutti i colpevoli di reati di violenze sulle donne, gli *stalker*, potranno essere immediatamente liberati. Quest'Aula dimentica che, non poco tempo fa, concentrandosi proprio sulla difesa delle donne, in sede di ratifica della Convenzione di Istanbul, si è voluto dare un segnale per rafforzare la tutela delle donne rispetto alla violenza prevedendo inasprimenti delle pene per i reati di violenza sulle donne. Oggi tutto ciò che si è detto in quest'Aula è vanificato perché tutto quello che accadrà in termini di reato di *stalker* sarà sostanzialmente condonato. Presumibilmente, non troveremo nemmeno tutto il corpo magistraturale d'accordo. Penso che un magistrato che fa il suo lavoro, un magistrato ligio, osservatore delle norme e anche con tanta buona volontà, vedendo tutti i suoi processi ed i suoi sforzi vanificati, potrebbe dire: se l'aveste detto prima non avremmo perso tanto tempo e tanto denaro nelle inchieste, nelle indagini.

La Lega vorrebbe però sottolineare l'aspetto a cui tiene di più, e che ritiene vergognoso verso i cittadini italiani. Pensiamo a quanti lavoratori hanno avuto il blocco dei contratti per il momento difficile della crisi: si è detto loro che non si può aumentare lo stipendio, devono capirlo e farsene una ragione, perché la crisi lo impone. Quanti pensionati non abbiamo saputo remunerare nella giusta maniera,

dopo una vita di lavoro? Sappiamo che la pensione media dell'italiano - della maggioranza o di più del 50 per cento degli italiani - non arriva nemmeno ai fatidici 1.000 euro al mese.

Di più, la crisi comporta ristrutturazioni e chiusure aziendali e quindi un aumento del numero dei cassaintegrati. Non sappiamo nemmeno trovare le risorse per finanziare tutta la cassa integrazione, men che meno quella in deroga. Con questo provvedimento, però, troviamo 240 euro al mese da attribuire a persone che, invece di finire in galera, vengono a riscuotere addirittura questo risarcimento. Forse non è tanto, ma ci sono assegni di invalidità che non arrivano nemmeno a 240 euro al mese. Possiamo dunque definirla una mancetta per il maltrattamento che queste persone hanno subito. Ma quanti maltrattamenti subiscono quelle persone che fanno le capriole tutti i giorni per arrivare alla fine della settimana? Quanti italiani vediamo (e ce ne vergogniamo) che rovistano nei cassonetti perché non hanno da mangiare? Cosa diciamo a queste persone? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Regaliamo 240 euro al mese ad un delinquente! Il cittadino della strada si chiede: o il mondo va alla rovescia, o qua siete tutti matti. Bene, permetteteci di dire che per noi sarebbe una vergogna approvare un provvedimento del genere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un decreto le cui caratteristiche di straordinaria necessità ed urgenza risultano molto opache. Lo abbiamo detto in Commissione e lo dobbiamo ribadire ancora una volta in Aula: non ci piace, ancora una volta, dover essere espropriati del potere legislativo. Il Governo deve comprendere che su certi argomenti - su argomenti fondamentali come il tema dell'ordinamento penitenziario, la materia penale, la materia processual-penalistica - non si può procedere per strappi; non si può procedere a pezzatura di leopardo.

Signor Presidente, colleghi, anticipo la conclusione e vorrei spiegare per quale motivo il Gruppo che rappresento si asterrà su questo provvedimento.

Il nostro voto sarebbe stato istintivamente contrario ma ancora una volta, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, subiamo una sanzione per un trattamento inumano a cui sottoponiamo i nostri detenuti. Abbiamo subito una sentenza pilota, cui già hanno fatto cenno i colleghi che mi hanno preceduto, la sentenza Torreggiani, che non solo ci mette in mora, ma ci sanziona, ci condanna a pesanti pene pecuniarie per non aver rispettato dei requisiti.

Diciamo al Governo - vedo il ministro Orlando - e lo abbiamo ribadito in Commissione, anche trattando il merito del provvedimento che sarà oggetto della discussione generale che seguirà la discussione sui presupposti di costituzionalità, che non è questo il modo di organizzare una visione sistemica di un recepimento fisiologico dei precetti della Convenzione e dei precetti del diritto europeo.

Il diritto europeo ispira ormai buona parte dell'assetto normativo e ordinamentale del nostro Paese. Ci è ben chiaro che ciò di cui adesso stiamo discutendo è una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ci è altrettanto chiaro che anche l'ordinamento comunitario ci chiede di rispettare determinati precetti e determinati *standard* che sono incardinati definitivamente nell'articolo 27 della nostra Costituzione.

Ma non è questo il modo e ancora una volta contestiamo il metodo. Lo abbiamo detto troppe volte, Presidente, e ci dispiace doverlo ripetere ancora una volta: siamo al sedicesimo decreto emanato da un Governo che ha detto di non volersi servire della decretazione d'urgenza. Per l'ennesima volta dobbiamo dire che non esistono requisiti straordinari di necessità e urgenza, ai sensi dell'articolo 77, bensì è rivendicata solo una generica urgenza nel provvedere.

Non ci basta, non ci è sufficiente per dare un giudizio favorevole su questo provvedimento. Non ci è sufficiente e non può essere sufficiente per non stigmatizzare gli aspetti patologici di questo provvedimenti.

Anche in questo caso molte cose sono state dette, nei giorni che ci hanno preceduto con riferimento ad

altri decreti che ancora una volta hanno abusato dello strumentario che la Costituzione pone, in via del tutto eccezionale, a disposizione del Governo, nella fattispecie il decreto?legge. Ma siamo ugualmente consapevoli che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la sentenza pilota Torreggiani, ci pone di fronte a un *aut aut*: siamo già in ritardo di un mese. Dobbiamo provvedere. Non ci piace questo modo di provvedere. Non ci piace il fatto che il Governo non sia stato in grado di proporre al Parlamento una visione organica, una modalità definitiva, non un provvedimento tampone, non un provvedimento pannicello caldo a cui necessariamente dovranno seguire altri provvedimenti e che - lo anticipo senza entrare nello specifico - nel merito non ci piace affatto.

Mi astengo anche perché ormai lo abbiamo detto talmente tante volte che temo che quest'Aula lo abbia mandato a memoria dal citare la giurisprudenza costituzionale di riferimento che dice a tutti noi come questa non sia la modalità giusta per procedere.

Mi astengo dall'affermare nello specifico quanto siano mancati ancora una volta i controlli, a partire dal controllo del Presidente della Repubblica che non dovrebbe sottoscrivere un decreto, non costituzionalmente legittimo ai sensi dell'articolo 77. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Mi astengo dal dire quanto anche la nostra Commissione di merito, votando sistematicamente con pareri favorevoli provvedimenti che non integrano i requisiti dell'articolo 77, si astenga dal controllo; anzi, decida di non decidere, decida malamente.

Mi astengo ancora una volta dall'intrattenere quest'Aula su come noi stessi, con i numeri di una maggioranza, veniamo meno ad un precetto costituzionale.

Però ancora una volta dico: noi abbiamo deciso - e lo abbiamo fatto solamente con riferimento ai presupposti di costituzionalità di questo provvedimento - di dichiarare un voto di astensione, riservandoci - e lo faremo ampiamente, con argomentazioni che saranno dibattute da qui a breve - di manifestare tutte le nostre censure nel merito negli interventi a venire. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

ENDRIZZI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 92.

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge:

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento***

penitenziario, anche minorile *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 20,48)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1579, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casson, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, mi scuso fin d'ora se dovrò essere dettagliato in questa relazione perché, vista l'accelerazione dei tempi per l'esame di questo decreto-legge, il testo, così come è arrivato dalla Commissione giustizia, non è ancora stato consegnato per i lavori di quest'Aula. Siccome si tratta di una materia delicata, che riguarda situazioni carcerarie e questioni che hanno attinenza alla giustizia, ritengo di dover entrare nei particolari.

Il decreto-legge n. 92 del 2014 ci arriva dalla Camera dei deputati per la conversione. È composto da dieci articoli, comprensivi di una tabella che fa riferimento, come dirò tra poco, all'articolo 6, comma 1.

L'articolo 1, in particolare, reca delle modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nella quale viene inserito un ulteriore articolo, che si riferisce a rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati. Si stabilisce che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera *b)*, consista in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione di pena detentiva pari, per durata, a un giorno per ogni dieci durante i quali l'interessato ha subìto il pregiudizio. Tuttavia, affinché la norma trovi applicazione è necessario che le condizioni di detenzione in violazione del diritto convenzionale europeo si siano protratte per non meno di quindici giorni.

Il secondo comma fa riferimento all'ipotesi in cui il residuo di pena sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale indicata. In tal caso, allo scontro di pena si sostituisce a titolo di risarcimento del danno la liquidazione di una somma di denaro pari a 8 euro per ogni giorno di detenzione illegittima. Tale liquidazione, per equivalente, trova applicazione anche quando il periodo detentivo sia stato inferiore ai 15 giorni. L'indicazione degli 8 euro fa riferimento ad una media europea che si basa su liquidazioni, disposte a seguito di sentenze della Corte europea.

Il terzo comma si riferisce, invece, al caso in cui a subire il pregiudizio siano stati soggetti in stato di custodia cautelare in carcere, non computabile nella determinazione della pena da espiare, ovvero coloro i quali hanno definitivamente terminato di espiare la pena detentiva. L'azione in tali casi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o di custodia cautelare in carcere.

Seguono poi ulteriori disposizioni di ordine processuale volte a regolare le controversie che insorgono dall'esercizio di questa azione da parte del detenuto, dell'internato, o di coloro i quali hanno subito restrizioni della libertà personale che, per modalità, risultino illegittime ai sensi del più volte citato articolo 3 della CEDU.

Il secondo comma dell'articolo 1 introduce un'ulteriore disposizione nella legge sull'ordinamento penitenziario che consente di avvalersi, sia pure con compiti meramente ausiliari, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78 della stessa legge stessa sull'ordinamento penitenziario, la cui attività deve essere gratuita. Il classico caso delle nozze coi fichi secchi.

L'articolo 2 del disegno di legge concerne il delicato profilo delle disposizioni transitorie fissando i seguenti criteri; in primo luogo, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione da parte di chi ha cessato di espiare la pena detentiva e non si trova più in stato di custodia cautelare, decorre dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed è di sei mesi. In secondo luogo, entro i medesimi sei mesi, detenuti ed internati che abbiano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo possono presentare la domanda di risarcimento del danno, purché non sia già

intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte del predetto giudice.

L'articolo 3 reca una puntuale modifica dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si tratta di una norma che stabilisce degli oneri di informazione e comunicazione che vengono posti a carico del tribunale di sorveglianza o del magistrato di sorveglianza chiamati a comunicare al Ministro della giustizia i provvedimenti concernenti le richieste di risarcimento. Lo stesso Ministro, tempestivamente, ne informa il Ministro degli affari esteri.

L'articolo 4 disciplina le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di diritto processuale penale. Si tratta di una disposizione che stabilisce le modalità con le quali l'imputato è chiamato a raggiungere il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari e specifica che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Il secondo comma, invece, regola i presupposti all'occorrenza dei quali l'imputato viene accompagnato coattivamente dalle Forze di polizia presso il luogo degli arresti domiciliari. Ricordo altresì che un terzo comma, soppresso dalla Camera dei deputati, regolava la fattispecie in cui, in seguito al provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, fosse stata disposta l'applicazione della procedura di controllo mediante braccialetto elettronico. In base alla disposizione soppressa alla Camera, il direttore dell'istituto penitenziario avrebbe potuto rappresentare l'impossibilità di dare immediata esecuzione alla scarcerazione in ragione di specifiche esigenze di carattere tecnico; da parte del giudice ne sarebbe seguito, quindi, il possibile differimento della sostituzione della misura sino al momento in cui la polizia giudiziaria avesse ottenuto il dispositivo elettronico.

L'articolo 5 trasferisce il riferimento dal ventunesimo anno di età al venticinquesimo anno di età, per quanto concerne l'estensione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto la maggiore età. Si tratta di una norma di favore che concede i benefici concernenti le modalità di espiazione di misure privative della libertà personale ampliandone la latitudine applicativa ben oltre il pregresso limite dei ventuno anni, così da proiettare in avanti nel tempo la tutela prevista dal combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Carta costituzionale.

La Camera dei deputati, ha poi inserito una norma di salvaguardia che esclude l'applicabilità delle norme di esecuzioni favorevoli agli infraventicinquenni che abbiano compiuto comunque il ventunesimo anno di età, qualora ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità educative.

A questo punto ricordo come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un articolo 5-*bis* concernente disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati, volte a favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza mediante il conferimento di tali funzioni anche al termine del tirocinio e antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. L'articolo 5-*bis*, come ricorderò tra poco nel dettaglio, è stato soppresso all'interno della Commissione giustizia, peraltro a seguito di una maggioranza che definirei anomala.

L'articolo 6, come già preannunciato, concerne misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, riduce la durata dei corsi per il personale da diciotto a dodici mesi, rimodulando durata e modalità di partecipazione ai corsi da parte del suddetto personale.

Ulteriori norme in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria sono state approvate, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, così da abbreviare al 31 luglio 2014 l'originario termine di durata delle gestioni commissariali che era stato fissato dal decreto-legge n. 78 del 2013 per la fine dell'anno in corso. Un ulteriore comma conferisce potestà di decretazione al Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte.

L'articolo 7 concerne misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui si vietano il comando o il distacco presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, disponendosi altresì la non rinnovabilità dei provvedimenti già adottati nei riguardi del medesimo personale e che cessano di avere efficacia nei

due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 torna a modificare l'articolo 275 del codice di diritto processuale penale. L'impostazione della norma, modificata dalla Camera dei deputati, si fonda sulla cosiddetta prognosi anticipata in sede cautelare. In base a tale principio le due misure più invasive non possono trovare applicazione se il giudice ritiene che in seguito a sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Inoltre, la misura cautelare in carcere non potrà applicarsi se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, l'approvazione di alcune proposte emendative alla Camera dei deputati ha determinato l'inclusione di una clausola di salvaguardia volta a mantenere ferma l'applicabilità dello stesso articolo 275, comma 3 e degli articoli 276, comma l-*ter*, e 280, comma 3, del codice di diritto processuale penale. Inoltre, le disposizioni citate non possono trovare applicazione per i procedimenti riguardanti i delitti di maggior allarme sociale richiamati nella norma e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, e cioè un luogo pubblico di cura o assistenza, ovvero una casa famiglia protetta, ovvero ancora la propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Infine gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Per quanto concerne in conclusione i lavori della Commissione giustizia, ricordo che la Commissione si è soffermata in particolare su alcuni aspetti critici e certamente criticabili del decreto-legge, ed in particolare su tre norme.

La prima riguarda l'articolo 5-*bis*, ed è l'unica modifica che è stata apportata dalla Commissione giustizia al testo uscito dalla Camera dei deputati.

Questo, come già detto, è stato introdotto dai deputati e a maggioranza in Commissione è stato proposto di sopprimerlo. Riservare a magistrati di giovane età e limitata esperienza le funzioni di sorveglianza, che si caratterizzano per la forte incidenza sulle misure *de libertate*, è stato ritenuto inopportuno e bocciato, come ho detto, dalla Commissione, seppur con una maggioranza particolare.

Un secondo profilo di particolare delicatezza ha riguardato la disposizione sulle modalità di esecuzione delle pene dei detenuti infraventicinquenni che, secondo l'orientamento di alcuni colleghi commissari, rischia di determinare qualche confusione nelle modalità di espiazione della pena che devono essere necessariamente orientate a programmi personali fondati sull'età, oltre che su altri elementi concernenti la personalità del reo. Anche al riguardo, occorre tener presente il combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Costituzione, nonché la giurisprudenza costituzionale in tema di percorsi personali e individualizzati per la rieducazione del condannato, specie se vengono in gioco le modalità di detenzione dei minori o degli adolescenti.

L'ultimo punto dibattuto nel corso dei lavori della 2a Commissione permanente è quello relativo alle disposizioni concernenti i criteri di scelta delle misure cautelari coercitive, previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in conversione. Anche qui la riformulazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale è il frutto di emendamenti approvati presso la Camera dei deputati, dove è stato stabilito il criterio base del *favor* per le misure meno invasive, in base al sistema della prognosi anticipata.

Circa l'applicabilità della sospensione condizionale della pena e con riguardo alla sola detenzione carceraria va detto che questa non può applicarsi se il giudice ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva in concreto irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, tale disposizione risulta temperata da un sistema di eccezioni riguardanti i reati di maggior allarme sociale, al ricorrere dei quali le nuove norme non si applicano, secondo quanto recita la parte finale, ultimo periodo, dell'articolo 8 del decreto-legge. E mi limito soltanto a citare i reati più gravi, che sono quelli che fanno riferimento, oltre ad alcune fattispecie specifiche indicate, a delitti di terrorismo e di criminalità organizzata, alle violenze sessuali, ai traffici di sostanze stupefacenti, all'omicidio, alla rapina aggravata, all'estorsione aggravata e agli altri più gravi reati che, appunto, sono citati nell'articolo 4-*bis*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, cogliamo l'occasione, come Gruppo della Lega Nord e Autonomie, per ribadire una dura contestazione di carattere politico da parte della Lega.

Vogliamo portare all'attenzione dell'Aula la vergognosità di questo decreto, il cui nome più opportuno, più idoneo - lo dico ai parlamentari del Partito Democratico, ai parlamentari di maggioranza, lo dico al Governo - è «quinto decreto svuota carceri» e questo al di là della dicitura che viene data al testo e al decreto.

È il quinto indulto mascherato di cui la maggioranza, il Governo, il Partito Democratico, anzi i Governi di sinistra si macchiano nel corso di questo periodo.

Questo è un decreto dove vi sono tre elementi di assoluta vergogna, tre elementi che portano la Lega Nord a fare su questo provvedimento l'ennesima battaglia senza tregua, dentro e fuori di questa Aula.

Innanzitutto, voglio fare presente che mentre noi stiamo discutendo, esattamente in questi giorni e in queste ore, numerose procure stanno scarcerando decine se non centinaia di delinquenti.

Non so se avete letto le cronache di questi giorni, ma gli stessi magistrati e le stesse procure si stanno lamentando perché decine di *stalker*, decine di delinquenti, che si sono macchiati di reati socialmente gravi, come furti, rapine, borseggi, maltrattamenti e violenze nei confronti delle donne, stanno per essere scarcerati per colpa di questo decreto, quindi per colpa del Governo, del Governo Renzi di sinistra, del Governo sostenuto dal Partito Democratico e dal Nuovo Centrodestra! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

L'altra vergogna, me la lasci dire, Presidente, è che non ci sono soldi per i nostri lavoratori, non ci sono e non trovate i soldi per i cassaintegrati.

Pochi minuti fa Renzi ha detto che probabilmente non ci saranno gli 80 euro per i pensionati con la minima e per i lavoratori autonomi a basso reddito ma, oltre ad aver trovato 38 euro al giorno per le decine di migliaia di sedicenti profughi che stanno invadendo il nostro Paese, trovate 8 euro al giorno come risarcimento nei confronti dei delinquenti: 240 euro al mese come risarcimento, come mancia, come rimborso nei confronti dei delinquenti. Questo è inaccettabile. Questo è un decreto che grida vendetta. Questo è il peggior decreto svuota carceri, di cui vi macchiate! *(Applausi della senatrice Bisinella)*. Sarà nostro compito e nostro onere bloccarlo e fermarlo in tutti i modi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, quando ho letto questo decreto appena arrivato dalla Camera, conoscendo il ministro Orlando e la sua attenzione, ho pensato che probabilmente egli non è più attento come quando era parlamentare. Invece mi sono poi reso conto che le pecche maggiori le aveva fatte la Camera dei deputati e non il Governo, nel momento in cui aveva emanato il decreto-legge.

La prima pecca grave (anche perché conosco, signor Ministro, la sua attenzione alle questioni di garanzia) è che si fa un'eccezione a quella che è una regola d'oro inserita nell'ordinamento giudiziario secondo la quale i magistrati, prima della prima valutazione di professionalità, non vanno a svolgere funzioni penali monocratiche, funzioni di sostituto procuratore della Repubblica.

Invece ora li mandiamo a svolgere funzioni di magistrati di sorveglianza. Non mi si può rispondere che mancano i magistrati o che in alcuni uffici di sorveglianza vi sono delle vacanze, perché lei potrebbe certamente sollecitare il Consiglio superiore della magistratura affinché proceda ad applicazioni in quegli uffici e invece provvedere con queste norme per altro tipo di ufficio all'interno dell'organizzazione giudiziaria. Non devo insegnarle nulla dal momento che ormai i mestieri del giudice sono 43 (prima erano 32-33 ma oggi sono aumentati). Pensavo che fosse una mia reazione, invece no, ho trovato che anche nella Commissione esponenti della maggioranza hanno ritenuto che fosse veramente un qualcosa di non accettabile, tanto più che li mandiamo a svolgere una funzione delicatissima cui tutti teniamo, perché la gestione delle carceri non è cosa di poco conto.

Proprio perché conosco la sua sensibilità, Ministro, io le faccio appello a mantenere fermo quanto ha detto la Commissione. Significherebbe, infatti, veramente tradire quei principi fondamentali cui ci siamo ispirati indipendentemente dall'appartenenza politica. Proprio perché avevamo la stessa visione, lo stesso modo di concepire i rapporti, sono convinto che lei riuscirà a porre rimedio a questa stortura.

Nonostante avessimo fatto critiche da più parti sull'articolo 275 del codice di procedura penale, così come modificato dalla Camera, la norma aveva una sua linearità come scritta nel decreto-legge, significando determinato cose, mentre qui diventa una sorta di percorso a ostacoli. E non si comprende quali siano le eccezioni, quale sia la filosofia delle eccezioni.

Ha già ricordato il relatore della difficile comprensione: ha richiamato gli articoli della Costituzione e ha richiamato anche i principi costituzionali della personalizzazione nella individuazione degli strumenti che riguardano le persone detenute.

Come si fa a non tener conto di chi, dai 21 ai 25 anni, deve essere messo nello stesso luogo dove si troveranno dei minori, che hanno una diversa concezione?

Da ultimo, signor Ministro, proprio da lei non me lo sarei aspettato. Ho presentato un ordine del giorno al riguardo, proprio perché confido in una successiva correzione: quella del magistrato di sorveglianza, è una correzione da fare *ad horas* perché non c'è stato un decreto-legge, quindi non è ancora in vigore e se la correzione viene fatta oggi non ci sono problemi.

Proprio perché l'altra fattispecie rientrava nel decreto-legge, invece, io ho ritenuto di trasformare un emendamento in un ordine del giorno. Come facciamo ad accettare che cittadini detenuti in condizioni disumane ricevano 8 euro per un giorno di pena scontato in quelle condizioni?

Non voglio qui richiamare le critiche del Consiglio superiore della magistratura sulla non adeguatezza di queste misure. Non mi interessa questo, bensì che, quando il soggetto detenuto è in carcere o sta espiando una pena, anche se agli arresti domiciliari, possa rivolgersi al magistrato di sorveglianza personalmente con una istanza e senza nessuna spesa, tanto più che si tratta di 8 euro.

Ma come si può pensare che una volta che abbia finito di scontare la pena debba fare l'azione civile? Per cinque o sei giorni (che equivalgono a 40 o 48 euro) dovrebbe rivolgersi a un avvocato? Vedo di fronte a me il senatore Cucca, nonché avvocato, Cucca e chiedo a lui se, per caso, egli riuscirebbe a fare delle cause civili per un prezzo inferiore ai 48 euro che spettano al povero detenuto.

Signor Ministro, proprio perché avevo presentato un emendamento al riguardo, la invito a correggere la questione al più presto. Avevo previsto un'istanza al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria perché immediatamente, se ricorrono le condizioni, rimborsi quella somma e solo in caso di diniego sia prevista l'azione giudiziaria.

Confido nella correzione futura sotto il profilo della istanza per gli 8 euro. Ma confido molto nella sua percezione della gravità della situazione e nell'immediato accoglimento di quanto propone la Commissione per quanto riguarda il magistrato di sorveglianza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo anch'io, come hanno fatto i colleghi del mio Gruppo, per esprimere il nostro giudizio assolutamente negativo nei confronti di questo provvedimento, che rappresenta l'ennesimo svuota carceri. Un provvedimento varato con i caratteri della straordinaria necessità ed urgenza, a dimostrare quali sono le priorità di questo Governo. Questo Governo ritiene prioritario liberare le carceri dai delinquenti, riportandoli, quindi, nelle nostre strade, nonché attuare politiche che utilizzano in modo irresponsabile le poche risorse che il nostro Stato ha a disposizione, impiegando quindi male le risorse affidate dai cittadini.

È inaccettabile che l'attuale Governo finanzi provvedimenti come questo regalando 8 euro al giorno ai detenuti; è inaccettabile che riesca a trovare risorse per mantenere nel nostro Paese i profughi, o cosiddetti tali, che arrivano da tutto il mondo, e che vengono ospitati in questi termini solo in Italia, con una spesa di 35 euro giornalieri, che rappresentano una cifra enorme e ben superiore al reddito di molte famiglie.

Lo Stato spende complessivamente 300.000 euro al giorno per mantenere questa assurdità

dell'operazione Mare Nostrum, in cui il nostro esercito va a recuperare tutti coloro che cercano di arrivare sulle nostre coste. Questo nostro Governo, pur avendo alzato la voce in campagna elettorale contro l'Europa che ci ha lasciati soli per accaparrarsi ovviamente le simpatie dei cittadini italiani, non riesce a trovare la collaborazione dell'Europa per gestire queste emergenze, dimostrando che la forza del Primo Ministro si esprime attraverso le sue parole, le sue dichiarazioni, la sua propaganda ma che nei fatti la forza di difendere gli interessi del nostro Paese e dei nostri cittadini non trova mai riscontri reali *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*perché non c'è nessun aiuto da parte della Comunità europea nel gestire queste emergenze. Riteniamo che questi interventi siano sbagliati perché la soluzione alla situazione carceraria deve essere ben diversa.

Se esiste un'emergenza va affrontata prima di tutto verificando la possibilità che i detenuti stranieri possano essere ospitati nelle patrie galere dei Paesi d'origine e non certamente nelle nostre, e questo Governo non ha fatto alcun tentativo per raggiungere tale obiettivo. In seconda istanza, piuttosto che per regalarle ai detenuti, devono essere trovate risorse per un piano carceri serio, che preveda la realizzazione di opere nuove, adatte ad ospitarli.

Il Governo in questi giorni sta addirittura ipotizzando di spendere risorse per ristrutturare le caserme dismesse per ospitare i profughi, al di fuori anche del Patto di stabilità. Ci chiediamo: se trova queste risorse perché non è in grado di fissare invece come priorità la sistemazione delle carceri esistenti e la realizzazione di nuove sedi adatte ad ospitare i detenuti?

Le priorità del Governo non sono le nostre, ma riteniamo che non siano nemmeno quelle dei cittadini italiani, e ci facciamo forza di tale convinzione per opporci a questi provvedimenti, sapendo di interpretare correttamente la volontà della nostra gente, che purtroppo non conosce questo tipo di iniziative perché non ne viene data sufficiente pubblicità, altrimenti credo ne sarebbe indignata.

Non è possibile che per molti altri interventi che sono stati citati, a favore di cassaintegrati piuttosto di che famiglie in difficoltà economiche, si dica che non si riescono a trovare le risorse e invece si trovano per questo tipo di intervento.

Noi ci auguriamo che questo Governo cada il prima possibile, quindi viviamo le minacce di Renzi di mandare a casa Camera e Senato non come un qualcosa di negativo ma come la soluzione ottimale per questo Paese poiché un cambio di Governo e di politica è sicuramente necessario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, questo decreto è la diretta conseguenza di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2013 che condannava l'Italia a predisporre una serie di rimedi idonei ad offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario.

Voglio però porre l'attenzione sui punti più caldi di questo provvedimento: l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni dieci giorni durante il quale il detenuto è stato in condizioni inumane e degradanti; la previsione secondo cui i condannati minorenni possono essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti fino al venticinquesimo anno di età, in luogo del ventunesimo; e, ancora, il ristoro - dietro apposita istanza del detenuto o del difensore con procura speciale - di 8 euro per ogni giorno vissuto in carcere in condizioni disumane. C'è da dire che si parte dagli 80 euro, si passa dagli 8 euro e si arriverà agli 80 centesimi. È questa la scala? Continuo.

Se il detenuto ha già scontato la pena, ma ha subito il pregiudizio di un cattivo trattamento, si andranno ad ostruire gli ingranaggi della già affaticata macchina giudiziaria mediante formulazioni di richieste di risarcimento al tribunale distrettuale, da farsi entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto-legge. Il tribunale distrettuale - in composizione monocratica e con procedimento camerale - deciderà con decreto non reclamabile (!), con grave lesione del diritto di difesa degli istanti. Decreto non reclamabile significa che, se il giudice competente si pronuncia negativamente, quel detenuto non potrà mai più chiedere nel nostro ordinamento il risarcimento.

È chiara la violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Sì, la Costituzione che voi state massacrando

in queste ultime ore: proprio quella secondo cui la difesa è un diritto inviolabile e che rappresenta il nucleo fondamentale di ogni sistema democratico. Democratico: «democrazia» e «democratico» sono parole che a voi non piacciono. Le ripeto: democratico, che non parla di Partito Democratico, ma di democrazia di uno Stato. Continuo. Il diritto alla difesa, come tale, non può essere limitato o ignorato.

Tra l'altro, il lavoro che dovranno svolgere le cancellerie nei prossimi sei mesi sarà smisurato, enorme. Per non parlare delle spese a dir poco ingenti che lo Stato dovrà affrontare per ottemperare a tutte le istanze.

Il problema del sovraffollamento carcerario non si aggira con una mancia di 8 euro al giorno o con i saldi estivi, degli sconti e degli abbuoni.

Allora, sulla base di quanto descritto, viene da chiedersi se questo decreto non sia altro che un indulto mascherato. Il signor Renzi, però, sa bene che, secondo l'articolo 79 della Costituzione (ripeto: Costituzione), l'indulto e l'amnistia sono concessi solo con legge rinforzata, che ha bisogno della maggioranza speciale dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia durante la sua votazione, sia durante l'approvazione finale. Questo è un tiro mancino perciò: con un decreto-legge non si poteva fare. E allora come aggirare, l'ostacolo? Come manipolare? Siete abili a manipolare e ve lo spieghiamo. Si opta per una maschera, un travestimento: quella che sarebbe dovuta essere una legge rinforzata diventa, per magia, un atto di iniziativa governativa - l'ennesimo - da convertirsi in legge entro sessanta giorni. Si aggiunge tra le righe del decreto il solito binomio «straordinaria necessità ed urgenza» e il gioco è fatto. Si impacchetta così un bel decreto-legge che pone una copertura ad una vergognosa e soprattutto annosa situazione di sovraffollamento carcerario. Ma non siamo a Carnevale: siete in ritardo, è già passato Carnevale.

Certo, lo so: per voi la democrazia rimane sempre una pratica tediosa e pruriginosa. Conviene percorrere strade veloci - queste - e conviene depauperare i compiti conferiti all'organo legislativo, conviene imbavagliarlo, fino allo svilimento. Vi conviene sempre. A noi no.

Ve lo dico chiaro e tondo: noi non siamo qui i meri osservatori delle continue sfilate della fiducia. Noi una soluzione ve l'abbiamo data: la depenalizzazione dei piccoli reati; il ricorso a misure alternative alla pena carceraria; far scontare la pena ai detenuti stranieri nei Paesi di origine, a patto che non siano inflitte pene degradanti ed abbiette.

Proprio un anno fa, il 5 agosto 2013, abbiamo chiesto, con un ordine del giorno, di non vendere e permutare cubature e di non dismettere gli edifici penitenziari già esistenti: ma voi non volete sentire. Abbiamo preparato e portato direttamente al Colle, il 9 ottobre 2013, il nostro piano carceri, che prevede un recupero funzionale delle carceri impiegate male.

Per concludere, in uno Stato di diritto la pena non può essere meramente afflittiva. In uno Stato di diritto non si emettono decreti-legge farlocchi che offendono la dignità di chi è stato sottoposto ad un trattamento disumano e che rallentano uno dei tre poteri dello Stato, il potere giudiziario. Voglio credere che questo continui ad essere uno Stato diritto e nella democrazia, nonostante voi vogliate fare il solito colpo di Stato. Non vi permetteremo di calpestare la democrazia, la libertà di parola e di espressione: mai! *(Applausi dei senatori Buccarella e Candiani)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Brava!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, io penso che anche in questo caso e con questo provvedimento la storia si ripeta. Si ripete quel «minuetto» tra la Corte di giustizia europea e lo Stato italiano. Voi ricorderete certamente quando la Corte di giustizia europea condannava il nostro Paese per la lunga durata del processo. Allora, poiché la Corte veniva intasata da un numero considerevolissimo di procedimenti, disse al nostro Paese di non romperle l'anima, di non disturbarla e di provvedere con suoi provvedimenti interni. Venne così fuori la cosiddetta legge Pinto che risolveva internamente la problematica della lunga durata dei processi, creando, per la verità, considerevoli danni all'economia del nostro Paese e all'amministrazione della giustizia perché le cause venivano fatte in maniera seriale e le corti d'appello dei nostri uffici giudiziari si intasavano di contenziosi.

Oggi è successo che, con la famosa sentenza Torreggiani, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto la stessa cosa. Ha detto: o voi provvedete oppure sarete sanzionati con somme stratosferiche che nulla hanno a che vedere con le somme che questo decreto ha previsto a titolo riparatorio.

Se fossi stato al Governo, anch'io avrei cercato di individuare una soluzione creando una norma che, in qualche modo, ponesse rimedio al problema segnalato dalla Corte europea. È così venuto fuori un decreto che, per la verità, nella sua stesura originaria del Governo era quantomeno accettabile, salvo poi le critiche che di qui a un attimo farò relativamente ad alcuni punti. In Commissione giustizia alla Camera però c'è stato il solito «piedino» del piccolo partito - quello dei pochi magistrati che, oltre a svolgere la loro attività in magistratura, mettono anche il «piedino» nella politica - che è intervenuto con sollecitazioni che hanno indotto la Commissione stessa ad apportare delle modificazioni che tecnicamente sono inadeguate.

Signor Ministro, già prevedere che ad un condannato che abbia vissuto condizioni carcerarie inumane (la tortura, grazie a Dio, nel nostro Paese non c'è) si dia un risarcimento pari a 8 euro al giorno, anche rapportando - come ho detto - questa somma alle sanzioni che la Corte europea ha comminato nei confronti del nostro Paese, mi è sembrata una previsione del tutto inadeguata. Per la verità, ritengo che una condizione di vita inumana non abbia e non possa trovare un profilo risarcitorio di natura economica. Tuttavia, pur volendo accedere a questo percorso, a me pare che 8 euro al giorno siano del tutto inadeguati come titolo risarcitorio.

Ma l'errore che è stato commesso - e che ha invaso anche, a mio avviso, profili di incostituzionalità - riguarda le correzioni apportate quando al soggetto condannato ancora detenuto è stata data la possibilità di avere uno sconto di pena. Perché parlo di un profilo di incostituzionalità? Io non sono un costituzionalista, ma credo che qualcuno si interesserà del tema. Infatti, il cittadino - il condannato - che ha già scontato la pena, riceve un risarcimento di 8 euro al giorno; invece, chi ancora non ha scontato la pena, si vede una riduzione della stessa di un giorno per ogni dieci giorni di condanna in condizioni carcerarie inumane.

L'errore tecnico, signor Ministro, sta nell'errato coordinamento tra l'articolo 275 e l'articolo 656 del codice di procedura penale. È sbagliato questo coordinamento ed è stato qui che è intervenuto quello che io impropriamente chiamo il partito dei giudici. Mi dispiace molto usare questa espressione; io sono stato Presidente dell'Ordine per dieci anni, faccio l'avvocato da trentacinque anni e quando devo usare questa espressione - mi creda - mi addolora molto, come operatore del diritto e come avvocato, perché ho sempre ritenuto la magistratura autorevole e prestigiosa e non ho mai potuto immaginare, non avrei mai immaginato, che arrivassimo al punto in cui nel nostro Paese, a causa di taluni e, grazie a Dio, solo pochi magistrati, siamo arrivati.

Ebbene, in primo luogo, non abbiamo avuto il coraggio di intervenire sulle misure cautelari. Quando il soggetto è accusato di un fatto che non vede l'intervento immediato dello Stato al fine di tutelare un bene giuridico diverso, vale a dire la vita umana (mi riferisco a reati di violenza), ebbene io, molto semplicemente, non comprendo a che cosa serva la misura cautelare. Nei casi in cui vi sia un bene giuridico da tutelare - come la vita umana contro la violenza - allora comprendo; ma quando non vi è un bene giuridico di tale portata costituzionale in contrapposizione, come si fa a comprimere la libertà individuale di un cittadino per un reato comune (per il quale poi magari, alla fine, all'esito del dibattimento, quel cittadino viene anche assolto o che, come nella maggior parte dei casi, risulta estinto per prescrizione)? Non si è avuto il coraggio di fare una cosa del genere e si è intervenuti in questa maniera, creando questo coordinamento, a mio avviso sbagliato. *(Il senatore Casson fa un cenno con la mano all'indirizzo del senatore Falanga)*.

Signor Presidente, la prego di richiamare il senatore Casson che fa un cenno con la mano: non so se mi saluta o se mi dice di stringere il mio intervento.

PRESIDENTE. Lei ha ancora un minuto di tempo. Non ne abusi, ma lo usi.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, ma ho due minuti, perché il senatore Casson me ne ha fatto perdere uno.

Inoltre, signor Ministro, vi è la moda di sanzionare determinati reati. Ecco che la Commissione giustizia ha inserito una serie di eccezioni, tra cui il reato di *stalking* perché è di moda. Noi non possiamo continuare a legiferare sull'onda emozionale della moda. Oggi si ritiene che il reato di *stalking* sia questo delitto per il quale il legislatore deve prestare attenzione al punto da escluderlo da eventuali benefici, rispetto ad un reato che magari è maggiormente pericoloso e ha una incidenza più grande sulla vita dei cittadini.

Signor Ministro, su questo provvedimento avevamo presentato emendamenti che però ho ritirato. So che il Governo porrà su di esso la questione di fiducia. Io sicuramente non la voterò, però vi devo chiedere di ripensarci perché questi correttivi, questi tamponamenti, per la verità, sono dannosi per i cittadini, per la società, per il nostro ordinamento e per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Barani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, non entro nei dettagli tecnici del decreto-legge, anche perché la relazione del senatore Casson è stata ampia ed esauriente.

Ricordo solo che il provvedimento in conversione si inserisce in quel corpo normativo che può definirsi di seguito legislativo rispetto alle sentenze delle alti Corti europee e, più genericamente, è parte del vasto dibattito definito comunemente dalla dottrina come «tutela multilivello dei diritti».

Sempre più spesso, difatti, gli effetti delle sentenze dell'Unione europea, sia che provengano dalla Corte di giustizia che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, hanno ripercussioni sulla nostra normativa interna, la quale necessita di aggiornamenti volti al recepimento della giurisprudenza comunitaria. Nella maggior parte dei casi, tutelando la Corte di Strasburgo materie che attengono alla tutela dei diritti, queste sentenze impattano direttamente sul nostro ordinamento, in particolar modo su quello penale.

La violazione dell'articolo 3 della Corte europea dei diritti dell'uomo è alla base di numerose decisioni di condanna da parte della stessa Corte in riferimento alla condizione di detenzione dei carcerati.

A partire dal caso Bronowski contro Polonia, discostandosi dalla sua precedente giurisprudenza finalizzata alla risoluzione del mero caso concreto, la Corte di Strasburgo ha intrapreso la strada di una giurisprudenza improntata alla definizione dei veri e propri principi valevoli per la risoluzione di situazioni assimilabili al caso principale dedotto in giudizio: questo comporta l'allargamento del *thema decidendum* con decisioni che impongono un seguito normativo in rispetto del principio enunciato. La citata sentenza Toreggiani ha fatto il resto.

È giusto che lo Stato italiano provveda, con il decreto-legge in esame, alla risoluzione di un problema aperto che continuava a portare sanzioni importanti nei nostri confronti. D'altra parte, è un anno che, a seguito dei richiami dell'Unione europea e dello stesso Presidente della Repubblica, il Parlamento su iniziativa del Governo affronta il problema del sovraffollamento carcerario, dei diritti dei carcerati e della revisione delle norme di custodia cautelare, per risolvere una criticità del nostro sistema giudiziario. Questo è avvenuto con i decreti-legge nn. 78 del 2013 e 146 del 2013, nonché con la legge n. 67 del 2014, anche se è chiaro che una legislazione fatta sempre sulla spinta dell'emergenza e dell'urgenza fa perdere di vista la necessità di avviare una riforma organica, di un quadro di riferimento chiaro anche per i cittadini rispetto a questi problemi.

È diverso il discorso, che pure comunque concorre a risolvere il problema e che ha portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ad esprimere una valutazione positiva sulle azioni del Governo italiano, sui provvedimenti di edilizia carceraria, ed a rinviare al 2015 un'ulteriore valutazione sui progressi fatti nell'attuazione delle misure italiane per affrontare il problema delle carceri.

Il decreto-legge in conversione si inserisce quindi dentro questa buona strada intrapresa in passato, aggiungendo la previsione di rimedi che sono il corpo centrale di questo decreto, a cui noi guardiamo con favore, anche se abbiamo concorso - anche in questo periodo particolare dell'anno, in cui sono in discussione le riforme - a rimediare a quello che, dal nostro punto di vista, è stato un errore del Governo.

Ci rendiamo conto però dell'urgenza di approvare il provvedimento e quindi faccio mio e le rinvio, signor Ministro, l'appello che ha fatto poco fa il senatore Caliendo, volto, soprattutto sul punto riguardante i magistrati di sorveglianza, il loro ruolo e le loro competenze, a non derogare alle norme che sono stato fissate fin dal 2006 nel nostro ordinamento, sull' utilizzo dei magistrati, rispetto alle questioni che attengono ai diritti fondamentali delle persone. Troviamo il modo di approvare in fretta questo provvedimento, che è urgente, anche nei confronti della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo e dell'Unione europea, ma non dimentichiamo la necessità che il Governo prenda un impegno vero per poter risolvere il problema delle competenze dei giudici e di quali giudici devono e possono intervenire su queste materie.

Con questi auspici e con queste valutazioni, che sono positive rispetto all'iniziativa del Governo, ancorché con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, riteniamo già di poter anticipare fin da adesso quello che sarà un voto favorevole al provvedimento, ancora di più se sarà legato alla fiducia al Governo stesso. *(Applausi dei senatori Ichino e Maran)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, interverrò su un punto specifico del decreto-legge, ovvero l'articolo 5: si tratta di quell'articolo del decreto-legge, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, laddove si prevede che, per quanto riguarda l'esecuzione della pena, le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza, possano essere inseriti all'interno del circuito minorile di esecuzione della pena anche quei giovani - quei ragazzi - che, pur non essendo più minorenni, avendo raggiunto la maggiore età durante l'esecuzione della pena, abbiano fino al ventunesimo anno di età. Così diceva infatti l'articolo 24 che andiamo a modificare: essi sono comunque indirizzati a scontare la pena e quindi a rimanere all'interno del circuito negli istituti penali minorili.

Con il provvedimento che stiamo discutendo questa sera, il Governo propone di elevare dal ventunesimo al venticinquesimo anno di età il livello entro cui estendere questa possibilità. Si tratta di una misura senz'altro meritoria, perché fa sì che dei giovani uomini, che hanno compiuto dei reati, ma che sono fondamentalmente dei ragazzi di 21 o di 22 anni, possano scontare la pena non all'interno di un contesto che per loro può essere antieducativo, qual è appunto il sistema carcerario per adulti, ma possano rimanere all'interno del circuito minorile.

Si pone però un problema molto importante, signor Ministro, ed è quello della compresenza di questi giovani di 22, 23 o 24 anni con dei ragazzi di 14 o 15 anni, per cui sono stati pensati dei percorsi e sono state attivate delle misure e dei contesti sociali, volti alla maturazione di un percorso di rieducazione, che possono non essere compatibili, appunto con la compresenza di ragazzi e giovani di età così differente. Per questo, signor Ministro, come componenti del Partito Democratico abbiamo già presentato in Commissione giustizia del Senato un ordine del giorno, che è già stato accolto dal Governo. Vorrei però approfittare della sua presenza, signor Ministro per sollecitarla affinché le richieste che abbiamo avanzato in quel documento - sappiamo bene come spesso gli ordini del giorno nelle Camere rischino di finire ad impolverarsi in un fascicolo - possano diventare effettivamente delle misure necessarie di attivazione di questo provvedimento che andiamo adesso a votare.

Si tratta fondamentalmente di porre tre questioni. In primo luogo la necessità di dotare di ulteriori risorse finanziarie e di personale quegli istituti al cui interno andranno a scontare la loro pena questi giovani. Si tratta, come ci hanno ricordato in questi giorni i garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale, di poco più di 60 unità in tutta Italia, quindi stiamo parlando di un numero molto circoscritto di ragazzi.

In secondo luogo, la possibilità di articolare gli interventi psicopedagogici in modo da evitare di tenere all'interno dello stesso percorso formativo e rieducativo ragazzi di età così differente fra di loro.

Infine, l'introduzione di una misura che crediamo possa essere facilmente adottata. Infatti, poiché sappiamo che all'interno degli edifici a disposizione degli istituti penali minorili sono disponibili alcuni spazi rispetto a quelli oggi utilizzati, facendo uso delle stesse strutture carcerarie si possono attivare istituti a custodia attenuata specifici per questi ragazzi, in modo da tenere assieme l'esigenza di

far sì che questi giovani uomini e donne non vadano a scontare la pena in un contesto adulto, salvaguardando contemporaneamente la differenza di identità, di maturazione e quindi di percorso di ragazzi con esigenze così diverse.

Signor Ministro, facciamo in modo che una misura di questo genere - che so essere stata chiesta anche dalla Camera dei deputati - possa essere effettivamente un elemento importante e facciamo in modo che un'intenzione buona non si trasformi poi in un *boomerang* dal punto di vista della rieducazione e risocializzazione di questi ragazzi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo sapere se aveva già mandato in ferie i Segretari o se non c'è più bisogno della loro presenza in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, era in Aula la senatrice Segretario Di Giorgi. Ha ragione. *(La senatrice Segretario Di Giorgi si appresta a tornare sul banco della Presidenza)*.

CASTALDI *(M5S)*. Le chiedo di attendere che si metta al suo posto prima di proseguire.

PRESIDENTE. Eccola, è qui, ha avuto il potere di farla apparire, ma era già sulle scale. In ogni caso era nell'emiciclo e quindi in grado di svolgere le sue funzioni. Comunque, alla sua domanda la miglior risposta è la presenza della senatrice Segretario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da casa, questo decreto-legge può essere considerato il simbolo di un fallimento; un fallimento che inizia però da lontano. Era infatti il gennaio del 2010 quando il Governo approvava il piano carceri da 14.000 nuovi posti detenuto, predisposto dal ministro Alfano, che avrebbe dovuto risolvere l'emergenza carceraria scoppiata molti anni prima.

La situazione nelle carceri italiane fu definita come intollerabile anche dal senatore decaduto Silvio Berlusconi. Le sue parole nel 2010 - tengo a ricordarle - furono queste: «Uno Stato civile non può togliere la dignità delle persone. In passato il problema del sovraffollamento veniva risolto con amnistie e condoni. Noi invece vogliamo dare una soluzione duratura nel tempo.» (duratura...) «Per la prima volta abbiamo deciso di dar vita ad un piano per affrontare questa emergenza nelle carceri italiane». Ovviamente di quel piano, a distanza di quattro anni, non c'è traccia.

Oggi in quest'Aula ci troviamo a dover votare per la quinta volta in sei mesi un decreto svuota carceri frutto del totale fallimento di quel piano carceri varato nel 2010. Il ministro Alfano, in onore al suo lavoro fallimentare, è stato naturalmente promosso Ministro dell'interno, così da poter fare molti altri danni.

La situazione nelle carceri intanto è diventata drammatica; la sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ci ha intimato di risolverla entro il 28 maggio, pena l'accoglimento di tutti i ricorsi presentati dai detenuti.

Le soluzioni al problema furono indicate chiaramente dal presidente della Repubblica Napolitano, durante un convegno che si svolse qui in Senato lo scorso dicembre, ed erano queste: amnistia e indulto. Ma dal 1946 ad oggi sono state fatte nel nostro Paese ben 24 amnistie e 17 indulti, quindi il Governo doveva naturalmente inventarsi qualcos'altro: magari nascondere un indulto dentro cinque-sei decreti-legge come questo, magari portati in Aula ad agosto, quando molti italiani sono al mare. Ben diversamente sarebbero andate le cose, lo dico per inciso, se avessimo introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità civile - di cui molto si parla per la magistratura e i magistrati - di coloro che ricoprono un incarico politico. Ad esempio, potremmo ora addebitare al principale responsabile, il testé menzionato ministro Alfano, l'intero onere degli 8 euro al giorno di indennizzo per i detenuti per la sua cristallina insipienza politica.

Il Movimento 5 Stelle ormai da tempo immemore propone un proprio programma di edilizia carceraria, che se si avesse avuto il coraggio e la forza di realizzare avrebbe portato ad una soluzione definitiva del problema del sovraffollamento carcerario; ne abbiamo consegnato copia anche nelle

mani del Presidente della Repubblica.

L'emergenza carceraria ha assunto negli anni la caratteristica dell'emergenza continua, che si ripresenta di anno in anno dal 2008 e rappresenta il fallimento della politica, in particolare il fallimento dei Ministri della giustizia che si sono avvicendati fino ad oggi.

Questo ennesimo provvedimento non interviene sulle cause del sovraffollamento ma solo sui suoi effetti e tra un anno, al massimo due, avremo una nuova sentenza di condanna della Corte europea e poi un'altra ancora; a quel punto che faremo? Probabilmente il solito, inadeguato - ma a molti in quest'Aula caro - indulto.

Ci rendiamo conto che manca la volontà del Governo di risolvere il problema in maniera strutturale, anzi in molti casi ci è sembrato che il presente Governo, ma soprattutto i precedenti, volessero a tutti i costi indebolire il sistema carcerario italiano. Su questo argomento è interessante richiamare quanto affermato dallo stesso dottor Nicola Gratteri, intervenuto in audizione al Senato presso la Commissione diritti umani, giusto qualche settimana fa, sul tema del 41-*bis*. Ebbene, Gratteri ha precisato che la decisione di chiudere le carceri, ad esempio di Pianosa e dell'Asinara, fosse profondamente ingiusta; e alla nostra domanda su quali fossero secondo lui le ragioni che avevano portato alla decisione di chiudere quelle carceri ci ha risposto che, da quanto gli risultava, la chiusura delle carceri sulle isole era tra le richieste della trattativa Stato-mafia. Non c'è bisogno di domandarsi perché il dottor Gratteri non sia stato scelto quale Ministro della giustizia in Italia. *(Applausi dei senatori Castaldi e Donno)*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di sabato 2 agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 2 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)
EMENDAMENTO 1.0.23 E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINI DEL GIORNO
1.0.23
BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

1.0.24

FEDELI, CIRINNA', BIANCONI, LANZILLOTTA, BISINELLA, BENCINI, ALBANO, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, DALLA ZUANNA, DE BIASI, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, Mario FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, Rita GHEDINI, GINETTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SANTINI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TONINI, VACCARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56, prinlo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» *con le seguenti:* «sono regolati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».

1.0.25

BONFRISCO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire. le parole:* «sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» *con le seguenti:* «sono regolati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».

1.0.26

MATURANI, DI GIORGI, FATTORINI, VERDUCCI, Elena FERRARA, MATTESINI, CARDINALI, CAPACCHIONE, D'ADDA, GRANAIOLA, DE BIASI, BIANCO, Stefano ESPOSITO, ZANONI, FABBRI, MANASSERO, RUSSO, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, SPILABOTTE, SOLLO, DIRINDIN, CANTINI, PADUA, ORRU', BERTUZZI, PUGLISI, RUTA, SANTINI, VALENTINI, PARENTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 56, comma primo della Costituzione dopo le parole: "universale e diretto", aggiungere infine le seguenti: "con modalità che favoriscono l'equilibrio di genere nella rappresentanza tra i

sessi."».

Conseguentemente:

all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, dopo le parole:* «Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate», *inserire le seguenti:* «, in modo da favorire l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi,».

1.0.27

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all 'Articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge"».

1.0.28

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "'duecento"».

1.0.29

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «deputati è di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

1.0.30

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.31

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.32

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero del seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.33

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici"».

1.0.34

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, dei quali otto eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.35

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,

MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.36

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantadue"».

1.0.37

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.38

SCILIPOTI

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Composizione della Camera dei Deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.0.39

SCILIPOTI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Composizione della Camera dei Deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.0.40

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.41

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «sostituite dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.42

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.43

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole" , fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".»

1.0.44

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".»

1.0.45

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole"fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, " sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

1.0.46

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.0.47

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.0.48

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seitentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.0.49

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta".».

1.0.50

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.0.51

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,

TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ali 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola 'venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.52

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ali 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.53

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-***bis.***

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole" seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella Circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.54

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Le parole da: «*Dopo l'articolo,*» a: «dalle seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"duecentonovantaquattro"».

1.0.55

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.56

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.57

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.58

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «seicentotrenta» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.0.59

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,

D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.0.60

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.61

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.62

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.63

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.64

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

1.0.65

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.66

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.67

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.68

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.69

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.70

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.71

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.72

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.73

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.74

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.75

FALANGA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "quattrocentoventi";

b) al quarto comma, le parole: "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto", con le seguenti: "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentootto"».

1.0.76

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.77

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.78

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecentootto" e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.79

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta" e le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e

distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.80

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero," sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.0.81

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.0.82

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.0.83

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.0.84

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.0.85

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.0.86

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.0.87

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».

1.0.88

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: "nel limite di due legislature" e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».

1.0.89

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.0.90

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Sost. id. em. 1.0.89

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.0.91

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni"».

1.0.92

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Id. em. 1.0.91

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.0.93

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Id. em. 1.0.91

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.0.94

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.0.95

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, MARTON, GIROTTO

Id. em. 1.0.94

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.0.96

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «sono soppresse» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.97

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.0.98

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.99

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

1.0.100

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colpo so ovvero la pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo".

1.0.101

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,

MINZOLINI

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva"».

1.0.102

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale"».

1.0.103

Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'art. 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

"I sistemi elettorali degli organismi di rappresentanza popolare della Repubblica devono essere conformati a quello in vigore per la Camera dei Deputati"».

1.0.104

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».

1.0.105

CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione, terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e che comunque non abbiano rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di due mandati"».

1.0.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza alla Camera, che è composta da quattrocentocinquanta deputati, delle minoranze linguistiche"».

1.0.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.29

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocentocinquanta deputati, dei quali dodici eletti nella Circoscrizione Estero. Con legge costituzionale è comunque assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche"».

G1.0.4 (già em. 1.0.4)

CRIMI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429-A,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di composizione e funzioni delle Camere,

impegna il Governo: a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo del dimezzamento del numero dei deputati.

G1.0.5 (già em. 1.0.5)

CRIMI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429-A,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di composizione e funzioni delle Camere,

impegna il Governo: a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo della riduzione del numero dei deputati.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.5000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole: «*Sopprimere gli articoli da 2 a*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli da 2 a 20.

2.5001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 19.

2.5002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 18.

2.5003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 17.

2.5004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 16.

2.5005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 15.

2.5006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 14.

2.5007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 13.

2.5008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 12.

2.5009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 11.

2.5010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 10.

2.5011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 9.

2.5012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 8.

2.5013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 7.

2.5014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 6.

2.5015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 5.

2.5016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 4.

2.5017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

2.5018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2.5019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.5020

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI , PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.5021

MILO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

"Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma; sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quàli sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo ilprimo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

2.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costitzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

2.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".»

2.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".»

2.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto delll'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

b)al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

2.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre."».

2.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Riduzione del numero di parlamanteri)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituiite dalle seguenti: centottanta, tre"».

2.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di

genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Decremento del numero dei membri del Parlamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 1.

(Modiifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

2.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito da) seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56. della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato

fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e*

del Senato della Repubblica) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la aggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo. 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento memri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei":

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventisei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla-seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento). 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "'trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di' sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola:: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

-«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modifIcazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei"";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre».»

2.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e la tutela delle minoranze linguistiche» .

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostitujto dal seguente: "I deputati sono trecento;« sei son eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quart) comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 2d con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei»;

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre».»

2.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistich»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto»

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci»;

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque".».

2.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'»

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere. »;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei»

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. n secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei'»

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto COffilna, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

2.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici

sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della

Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: *seicentodiciotto è sostituita dalla seguente: trecentocinquantaquattro".*

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2 . - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le'seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 26 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 26 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1*. All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(cRiduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - "(Riduzione del numero dei parlamentari)., - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni d"» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'aticolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei memlbri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 delll Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantdue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circosctizione Estero"».

2.159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a l8 con il seguente:

«Art. 2 - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "»I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art.2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti

dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti ella circoscrizione Estero"».

2.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è, sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

2.201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

2.213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è. inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze

linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei parlamentari) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 al 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti

dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il 'secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) . - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma; della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La, Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta

deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; ,tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

2.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il'seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.265a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta".».

2.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta".».

2.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta".».

2.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centottanta".».

2.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrepta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispettò dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro«.».

2.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

2.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".«».

2.296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

2.297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecento quindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta; tre».».

2.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto

dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei s6no eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono

complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito, dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".*

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) ai terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei'"

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)* . - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seìcentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta" ;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56'della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la, parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".«.

2.356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".«.

2.357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".«.

2.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".«.

2.359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero,"».

2.361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56. della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La, elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.370

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.371

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.375

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; ,sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

'4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.377

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è 'sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.379

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.383

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore"

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione): - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono

centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.393

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, ii secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.394

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.395

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono -eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2.- -*(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Carriera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola :"seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.438

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.439

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.440

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.443

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.444

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.445

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.446

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.447

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.448

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.449

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sonò eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.452

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.454

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella

circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.461

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.462

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" , sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.463

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.464

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2,. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.465

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.466

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle*

Camere) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.467

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.468

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.469

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.470

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.471

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. -1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.473

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.474

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.476

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della*

Repubblica). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.478

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei":;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.484

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.485

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.490

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.491

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.496

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *((Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di, trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita, dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.505

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.507

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.508

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto

dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguisti che";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.512

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.513

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.514

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.516

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il Secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della ,Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodlciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquatanta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57.della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei del quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La

Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".«».

2.547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".».

2.548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

2.549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque".».

2.554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.555

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.556

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.559

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.560

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.561

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquiridici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.562

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.563

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.564

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.566

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.567

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.568

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.569

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.570

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.571

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.572

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.573

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.575

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.576

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.578

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "treceritocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.582

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.583

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i ventièinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta"«.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.586

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati

assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.589

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 5'6 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.590

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.591

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.593

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.598

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.600

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.601

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è

quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicelitodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.603

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.604

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

. 2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.606

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.607

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.608

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.609

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.612

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati;

dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.613

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.614

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.615

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.616

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.617

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sòstituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.618

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nélla circoscrizione Estero".».

2.619

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.622

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.623

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

2.626

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.627

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.628

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 5 6 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.633

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.634

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.635

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.636

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.637

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.638

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.639

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "duecento"».

2.640

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrerita" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.641

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquarita";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.642

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art.2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.643

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.644

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.645

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.646

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.647

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.648

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.649

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.650

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio eli genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" Sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.651

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.652

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.653

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.654

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.655

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire. gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto

dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.656

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art.2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.657

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.658

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei. deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.659

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono . eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5 All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che .disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.661

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.662

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta.

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.663

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.664

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.665

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.666

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.667

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.668

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.669

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.670

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.671

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.672

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.673

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.674

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.675

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.676

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.677

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.678

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1.

All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.679

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.680

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.682

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.683

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.684

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo. 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 1 con il seguente:

«Art. 2. - (Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.686

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta

deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.687

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.688

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo.57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.689

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolò 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.690

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.691

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.692

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.693

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.694

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.695

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.696

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.697

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo

56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.698

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.699

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.700

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.701

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.702

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.703

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.704

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.705

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.706

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.707

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.708

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.709

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.710

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.711

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.712

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.713

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.714

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.715

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.716

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

2.717

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Le disposizioni in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.719

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

2.720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.721

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.723

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.724

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle segunti: "centocinquanta, cinque"».

2.728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.729

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.730

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono ce'ntosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.733

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo commadell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione stero"».

2.734

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.735

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.736

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.738

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.743

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.746

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero*

dei parlamentari). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.748

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.750

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.752

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre c entottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.757

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sotituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione , il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.763

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: »Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero«.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Variazioni nella composizione delle Camere). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecento sei».

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, tre»».

2.765

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei'».

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: . «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei'»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1. All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.769

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque»».

2.770

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei'»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.771

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei'»';

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattto» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.772

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, ,la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «cento cinquanta, cinque»».

2.775

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione della Camera e del Senato) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica».

c) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecento quindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.777

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.779

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.781

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.783

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.785

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.787

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.789

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.791

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.793

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei

deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrepta, dodici" sono sostituitè dalle seguenti: "trecento sei'";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma Le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriO di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I depuati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.796

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.797

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.801

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.803

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.804

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre"».

2.805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.807

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti

nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.809

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.810

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a2t1 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo l della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.812

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.813

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguent: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.814

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.815

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno",

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, "il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.819

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 9 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Cmnera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione

Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.824

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola. "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.826

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.827

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.828

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.829

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.830

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione; la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.831

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.832

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Cotituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.833

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostitùita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.835

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere). - l. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei"';

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.837

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.838

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.839

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.840

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:. "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.841

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.842

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta,dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

2.843

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: ':trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.844

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciòtto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.846

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita "dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.847

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.848

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.849

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.850

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.851

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "ventidinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta».

2.858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinqùanta"».

2.859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 2t) con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.863

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto"

.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzio,ne, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della "stituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'artiçolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compope di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrepta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sbstituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni "di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei'";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo"56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."»

2.879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.881

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono

centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.896

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.897

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.898

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.899

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.900

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.901

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.902

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.903

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.904

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.905

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.906

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.907

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agl,i articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.908

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.909

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.910

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.911

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione,. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta, sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecèntoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque»».

2.914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.915

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguerite: «trecentoquarantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:

«trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.917

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «tre c entonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.918

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «cento cinquanta, cinque»».

2.919

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica»;

c) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.920

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto»

.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»».

2.921

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.922

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.923

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.924

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.925

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto cOmma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.926

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.927

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.930

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.931

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla segu,ente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

2.936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta" ;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicento'diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquttro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici" .

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopò il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre" ».

2.947

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione'è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.948

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.949

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: " venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è f sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e, del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei

sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. *-(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre c ent6trentotto" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero*

dei parlamentari). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.964

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.965

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.968

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)* - 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 6, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta. senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Ctituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto com ma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.979

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.980

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - "(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei"";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei"";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" , sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.985

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.990

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.991

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 dellà Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, l,a parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzi9ne, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della çostituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento sessanta»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, l parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentocinquanta»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:

«quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento cinquanta»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoventi»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentootto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosessanta».

2.1005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.1007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento cinquanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è, sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della stituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente; "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri'perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrepta, dodici" Sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e laiutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;" sei son eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - "(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

composta da trecentoventi 'deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

"Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.1017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze

linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4 All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1021

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 'della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1022

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattro cento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "sei centodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1025

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1026

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti

dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1027

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo Comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre c entotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1029

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo Comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1030

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1031

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1032

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. "».

2.1033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1035

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1042

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1043

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento memri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1046

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. -*(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1047

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1048

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1050

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici:'sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto"

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1057

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque":è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto:comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1061

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte* II). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1063

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2 Composizione della Camera e del Senato)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1064

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1065

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1066

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1067

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1068

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1069

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1070

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla, seguente: "centottanta"».

2.1071

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1072

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecen toottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "duecento"».

2.1073

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1074

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti lTIodificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1075

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1076

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1077

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

*b)*al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1078

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate" le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.1079

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

*b)*al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1080

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

*b)*al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a .z.tr con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. AlI 'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entralnbe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrepta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei son? eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gl articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 5 6 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Cstituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1087

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comlna le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1088

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in telna di numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1089

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle lninoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1090

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1091

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto
dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle lninoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di' sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1094

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1095

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1099

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono quattrocento; otto sono letti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero. "»

2.1104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono

complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquararitotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione'in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantoìto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro c entotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro».

2.1134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro centoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

"*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"*b)* al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre c entoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.1145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattro cento cinquanta";

"*b)* al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

"*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquanta";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".,

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto'";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono

conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"». 2.1167

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell 'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 5 6, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4 All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 e 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono

centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore" .

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:, "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1185a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 è con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è s9stituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "due centottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2º 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque"» è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: \seicentotrenta\ dodici» sono sostituite dalle seguenti: \trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre».

2.1203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:

«trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.1204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.1205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque».

2.1206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica».

c) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2.All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoventi»;

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentootto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosessanta».

2.1210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati dei senatori). 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto»

.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a. 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: ' "quattro centotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole:: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comlna, le parole: "seicentotrepta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di' sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.1226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta ,membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattro centocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La , elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei'";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la lnaggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque almi di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato

fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - l.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimesionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione "dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:"duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (Diminuzione del numero dei membri delle Camere) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comlna è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Cotituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo conl1na dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 5 7 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della*

Repubblica) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comIna, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comIna, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla, seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei"";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei"";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.1275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.1276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto"";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.1277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento

quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centotrentotto"

.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di". sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore" ;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.1283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro centotrentotto" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

2.1289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art.2 - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattro cento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «seicentotrenta» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto"».

2.1298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto". 2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto"».

2.1300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

2.1301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2.1302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattro cento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentoventicinque".

2.1303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

2.1304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

2.1305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentottantotto"».

2.1306

BONFRISCO, MILO

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «è abrogato» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - "l'Art. 57 della Costituzione è abrogato"».

E conseguentemente:

a) il primo comma dell'art. 55 della Costituzione è così sostituito "Il Parlamento si compone della sola Camera dei Deputati";

b) Il secondo comma dell'art. 55 della Costituzione è abrogato;

c) L'art. 58 della Costituzione è abrogato;

d) L'art. 59 della Costituzione è abrogato;

e) Tutti gli articoli della Costituzione non compatibili con la soppressione del Senato della Repubblica sono trasformati in senso monocamerale.

2.1307

MILO, TARQUINIO, BONFRISCO, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - "l'Art. 57 della Costituzione è abrogato"».

2.1308

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali trai componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta

Nallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle

Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno"». Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.

Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione- al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificare o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora- il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è apposita mente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata, applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati». Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito" dal seguente:

«Art. 94, - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale,

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvala a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni-accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore»è sostituita dalla seguente: «deputato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1309

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1310

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.

Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il presidente della Regione.

È senatore di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli

elettori"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1311

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «è composto da» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. l'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 55, comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «federale della Repubblica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1312

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione del Senato federale)*. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un

rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia-o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1313

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato Federale della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art 57. - Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Vallèe d'Aosta Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanti territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1314

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1315

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.1316

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «più alti resti» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due;

la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Conseguentemente, all'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - *(Modifiche all'articolo 55 della Costituzione).* - Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale.

Art. 2-*ter*. - *(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*. - Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale".

Art. 2-*quater*. - (Modifiche allo Statuto della Regione siciliana). - Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-*quinquies*. *(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)* - Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-*sexies*. *(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)* - Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione perii rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamento regionale".

Art. 2-*septies*. *(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)* - Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-*octies*. - Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1317

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige-Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta-

Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione del seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1318

AZZOLLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono la rappresentatività territoriale degli eletti. Il numero dei senatori elettivi è di duecento dieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione . delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma"».

2.1319

DE PETRIS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.

Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale"».

2.1320

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1311

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione del Senato federale)*. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri-componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1321

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie)*. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Provincie autonome.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori eletti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o provincia autonoma.

I senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia, dell'Assmblea Regionale Siciliana".».

2.1322

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, più cinquanta membri delegati, che non ricoprano altre cariche istituzionali, eletti dai Consigli regionali.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del Consiglio della Regione nella quale sono stati eletti.

Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato.

Ciascuna Regione deve avere almeno dl,Je senatori, dei quali almeno un eletto a suffragio diretto ed un delegato dal Consiglio Regionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età".».

2.1323

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1324

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «è di duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1325

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di 200.».

2.1326

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1311

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato federale della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea

regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.".

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogoentro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.".

5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopc la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero- di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5.»».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1327

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,. quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articol057 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i rispettivi senatori entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1328

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 4. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.1329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, più séi senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome

di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «elettivi è di» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eietto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «sistema proporzionale» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.1332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 7*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 6*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere,

con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al -cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento è di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Senato della Repubblica) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una

legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centosessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eretti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.1344

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione.

Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti.

La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma.

In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1345

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 3. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1346

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1311

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione - Senato federale della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione nei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante trai propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1347

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1311

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione - Senato federale della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni- e delle autonomie locali . .All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.1349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articoio con il seguente:

«Art. 2. - (Senato della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.1350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.. -*(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 'Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1352

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2 e all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6.

2.1353

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2 e all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6».

2.1354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori efetti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centootto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province .autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.1358

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 - Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo

proporzionale."».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1359

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 - Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario che durano in carica sette anni.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori regionali sono scelti tra i consiglieri regionali. La ripartizione dei seggi senatori ali avviene su base proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti rispetto ai voti ottenuti nelle singole liste nelle elezioni dei rispettivi consigli regionali. La legge dello Stato ne disciplina le modalità.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno."».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1360

CHITI, MUCCHETTI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, ZIN (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).* - Il Senato è composto dai 21 Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da 74 senatori eletti in ciascuna Regione, da 6 senatori eletti nel collegio estero, da 5 senatori a vita nominati per 7 anni dal Presidente della Repubblica. Il numero complessivo dei senatori è di centosei. Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle previsioni contenute nei precedenti periodi, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; il Presidente della Repubblica continua a nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma tali membri durano in carica sette anni; sia la Camera dei deputati che il Senato giudicano dei titoli di ammissione dei loro componenti; tutti i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; mentre i membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge, i senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei

consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o Provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. In ciascuna Regione e Provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Ciascun ente adeguerà il proprio ordinamento alla riduzione prevista».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1361

MUCCHETTI

Respinto (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ai fini della tutela del principio di cui all'articolo 6, alla Valle d'Aosta, a ciascuna delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore Senatore, eletto in via diretta e secondo la disciplina dei rispettivi statuti, in modo da garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche presenti sul territorio.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

_____

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dalla senatrice Taverna

2.1362

CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione di consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

2.1363

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2. Ciascuna delle Province

Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.1364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

2.1365

CAMPANELLA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il numero dei senatori è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del precedente comma si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale."».

2.1366

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1367

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di

cento. Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1368

MUCCHETTI

Respinto (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge approvata da entrambe le Camere, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei Senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ai fini della tutela del principio di cui all'articolo 6, alla Valle d'Aosta, a ciascuna delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore Senatore, eletto in via diretta e secondo la disciplina dei rispettivi statuti, in modo da garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche presenti sul territorio"».

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dalla senatrice Taverna

2.1369

MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, MARTON

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Senato della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale puro.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

Nessuno può candidarsi in più di una Regione.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1370

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «composto da» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti a suffragio universale, contemporaneamente all'elezione dei consigli regionali.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di

cessazione della carica elettiva regionale"».

2.1371

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da centro senatori di cui dieci sindaci delle città metropolitane, 85 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per Regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza di genere e dei territori"».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.1372

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da centro senatori di cui dieci sindaci delle città metropolitane, 85 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per Regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale"».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.1373

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,

sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Entro 30 giorni dalla composizione dei Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono indette elezioni, mediante le quali gli elettori eleggono i senatori fra i consiglieri regionali della propria regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1374

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettuai previa applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Vengono eletti senatori 74 fra i consiglieri regionali e fra i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano ripartiti fra gli stessi, secondo le modalità di cui al terzo comma.

All'interno dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i seggi senatoriali, sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi consiliari, garantendo la tutela delle minoranze.

All'interno di ogni gruppo consiliare vengono eletti senatori i consiglieri regionali e i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, alle ultime elezioni regionali, hanno ottenuto il miglior rapporto fra preferenze ottenute e numero di votanti nel proprio collegio elettorale.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1375

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della

Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Vengono eletti senatori i consiglieri regionali e i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, alle ultime elezioni regionali, hanno ottenuto il miglior rapporto fra preferenze ottenute e numero di votanti nel proprio collegio elettorale.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1376

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, e da cinque senatori nominati che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Sono altresì senatori senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1377

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1378

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, contemporaneamente all'elezione dei consigli regionali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonchè quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale"».

2.1379

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1380

FALANGA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da sessantatre senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Ogni Regione e ciascuna delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ha tre senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché il regime di incompatibilità tra la carica di senatore, quella di consigliere regionale e di sindaco. I seggi spettanti a ciascuna Regione sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1381

FALANGA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da sessantatre senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

Ogni Regione e ciascuna delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ha tre senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché il regime di incompatibilità tra la carica di senatore, quella di

consigliere regionale e di sindaco. I seggi spettanti a ciascuna Regione sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1382

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: 'Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di 309. Le circoscrizioni Estero eleggono 6 delegati con funzioni di osservatori del processo legislativo senza diritto di voto"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1383

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione del Senato).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "della Repubblica" sono soppresse;

b) al secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro",».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1384

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «circoscrizione Estero;» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge dello Stato. Non può essere superiore a duecentocinquanta e inferiore a duecento.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.";

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente com ma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1385

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1386

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée dlAoste uno.";

d) al quarto comma sono soppresse le parole: IIfatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero."».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1387

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente: "il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1388

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «elettivi è di» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta,

tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1389

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, laValle d'Aosta uno".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1390

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1391

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «duecentocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1392

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1393
MILO, BONFRISCO (*)
Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «duecentocinquantaquattro» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";
b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei"».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1394
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";
b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei"».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1395
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, le parole: "sei dei quali eletti nella ci coscrizione Estero" sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1396
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)* - All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno".
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle-Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1397
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «sostituite dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2.1398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2.1399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2.1400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

2.1401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, 1 parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

2.1402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

2.1403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

2.1404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

2.1405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

2.1406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «trecento, sei» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

2.1410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici," sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

2.1411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «otto";» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

2.1415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dieci";» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono so"stituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

2.1428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro".».

2.1429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

2.1430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

2.1431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

2.1432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

2.1433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

2.1434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

2.1435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 2.1434

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

2.1436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

2.1437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

2.1438

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1439

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 , con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

La ripartizione dei seggi tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ogni regione e provincia autonoma deve avere almeno due senatori.

I senatori spettanti ad ogni regione sono ripartiti in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del consiglio regionale della regione di pertinenza.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato da parte gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il gruppo consiliare numericamente più consistente indichi tra i senatori spettanti un sindaco dei comuni della regione o della provincia autonoma. Con tale legge sono disciplinate anche le modalità di sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1440

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "delle Autonomie"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1441

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituire dalle seguenti: "delle Autonomie"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1442

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, dopo la parola: "eletto" sono inserite le seguenti: "a suffragio universale e diretto,"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1443

MILO, BONFRISCO (*)

Sost. id. em. 2.1442

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "a base regionale", sono sostituite

dalle seguenti: "a suffragio universale e diretto"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1444

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1445

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cento"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1446

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "centocinquanta"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1447

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento, due"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1448

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. AIl'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1449

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1450

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1451

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1452

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.1454

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici"è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1457

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentoventicinque"».

2.1459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione,

secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

2.1460

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1461

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "tre"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1462

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1463

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno" sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1464

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "il Molise ne ha due," sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1465

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "la Valle d'Aosta uno" sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1466

MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57 della Costituzione, il quarto comma è abrogato».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1467
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1468
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", previa applicazione delle disposizioni del precedente comma," sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1469
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1470
MILO, BONFRISCO (*)
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1471
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale" sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1472
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole ", sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1473

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «di duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - 1. Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1474

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1475

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1476

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato delle autonomie è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale

e diretto su base regionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1477

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte Regionali, dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da cento cinquanta Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori elettivo inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si effettua in proporzione alla popolazione della Regione risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quello del Consiglio Regionale e di Provincia Autonoma contestualmente al quale sono stati eletti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1478

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, sostituire il Capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1479

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - della Repubblica è composto da novantacinque membri eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, in modo tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere».

Conseguentemente, sopprimere il secondo paragrafo dalle parole: «I Consigli regionali»*, fino alle parole:* «rispettivi territori».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il primo comma.

2.1481

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo, il secondo e il terzo comma con i seguenti:

«Il Senato è composto di cento senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale. Ogni Regione ha un numero di senatori non inferiore a tre e proporzionale alla popolazione; la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano hanno almeno un senatore».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Bolzano» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere dal quinto comma fino alla fine dell'articolo.

2.1483

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1484

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno,»;

d) sostituire il quarto comma con il seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento

generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

e) sopprimere il quinto e il sesto comma.

2.1485

MILO, BONFRISCO (*)

Id. em. 2.1484

Al primo comma 1, capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno,»;

d) sostituire il quarto comma con il seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

e) sopprimere il quinto e il sesto comma.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «è composto da» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1487

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due senatori eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento

e di Bolzano, nonché quelle per la loro sostituzione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1488

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da cinque senatori che possano essere nominati dal Presidente della Repubblica e da quattro senatori eletti dal Consiglio generale degli Italiani all'estero (Cgie)»;

b) al sesto comma, aggiungere il seguente periodo: «Il Cgie elegge i quattro senatori, uno per ripartizione estera, a maggioranza qualificata».

2.1489

CATTANEO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57»,sostituire il comma 1 con il seguente:

a) sostituire il comma con il seguente:

«Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da nove senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1490

CATTANEO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da sette senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1491

BARANI

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali».

*Conseguentemente sostituire l'***articolo 3,** *con il seguente:*

«Art. 3.

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è soppresso».

2.1492

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al primo comma , capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da 100 Senatori, rappresentativi di tutte le Regioni, eletti a suffragio universale diretto»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a tre; il Molise 2, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sopprimere il sesto comma.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1493

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei territori»;

b) il secondo comma è soppresso.

2.1494

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori eletti a suffragio universale»;

b) il secondo comma è soppresso.

2.1495

BARANI

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantotto senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da due senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1496

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Senatori, eletti a suffragio universale e diretto, dai Presidenti delle Giunte Regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La durata del mandato al Senato dei Presidenti delle Giunte Regionali e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata del loro mandato nella Regione nella quale sono stati eletti.»;

b) sopprimere il secondo comma.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1497

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, premettere il seguente periodo: «Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1498

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al primo comma sostituire ovunque ricorrano le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato delle Autonomie della Repubblica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1499

D'ADDA, MICHELONI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE,

CERVELLINI, COMPAGNONE, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: ««Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «, garantendo la parità di genere e le minoranze linguistiche,».

2.1500

GATTI, CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: ««Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «, garantendo la parità di genere,».

2.1501

MICHELONI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti:«, garantendo le minoranze linguistiche,».

2.1502

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «più alti resti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di Regione"».

2.1503

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventi senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1504

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI, GAMBARO, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

2.1505

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

AI comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.1506

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1507

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI, GAMBARO, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «composto da» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1508

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

AI comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con u n sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti dei le Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1509

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»

2.1511

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere dal secondo comma fino alla fine.

2.1510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con

le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

2.1512

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alle parole: «loro composizione» con le seguenti: «eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori è di centocinquanta».

2.1513

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.

2.1514

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «elettivi è di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

2.1515

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1,.capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1516

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1517

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «è composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.1518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1522

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte precluse

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto».

2.1532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento cinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«cento cinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1555

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1556

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinfo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1559

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1560

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1561

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1562

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1563

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1564

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle

Regioni e nelle Province autonome».

2.1565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1566

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1567

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1568

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1569

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1570

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto coinrna con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1571

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1572

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1573

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1575

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1576

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1578

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e

diretto nelle Regioni».

2.1582

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1583

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1586

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1589

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1590

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1591

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1593

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1598

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto

nelle Regioni e Province autonome».

2.1599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1600

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1601

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1603

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1604

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio uIliversale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1606

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1607

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1608

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1609

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1612

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1613

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1614

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1615

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1616

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1617

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1618

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1619

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1622

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1623

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1626

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1627

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1628

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da:«novantacinque» fino alla fine

del secondo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1633

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1634

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1635

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1636

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1637

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1638

CALIENDO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.1638

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da centodieci senatori eletti su base regionale contestualmente al elezione dei Consigli Regionali e della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con voto limitato i senatori fra i propri componenti, nel numero di due per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al terzo comma dopo le parole: «inferiore a due» inserire le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due» con le seguenti: «Il Molise, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste e la Provincia di Trento e di Bolzano ne hanno uno»;

d) dopo il quarto comma inserire il seguente: «I senatori eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio Regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.»;

e) sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei centodieci senatori eletti su base regionale coincide con la durata della legislatura regionale della quale sono espressione o perché eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.»;

f) al sesto comma sostituire le parole: «tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» con le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».

G2.1638 (già em. 2.1638)

CALIENDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.1638

(*) Il proponente non insiste sulla votazione

2.1639

BONFRISCO, MILO

Respinto

Al comma primo, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni

territoriali» con le seguenti: «quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da centodieci senatori eletti su base regionale con testualmente al elezione dei Consigli Regionali e della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con voto limitato i senatori fra i propri componenti, nel numero di due per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al terzo comma dopo le parole: «inferiore a due» inserire le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due» con le seguenti: «Il Molise, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste e la Provincia di Trento e di Bolzano ne hanno uno»;

d) dopo il quarto comma inserire il seguente: «1 senatori eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio Regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.»;

e) sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei centodieci senatori eletti su base regionale coincide con la durata della legislatura regionale della quale sono espressione o perché eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.»;

f) al sesto comma sostituire le parole: «tra i consiglieri »tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» con le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».

2.1640

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1641

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1642

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1643

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1644

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1645

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1646

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1647

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1648

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalla parola: «novantacinque», fino alla fine, con le seguenti: «duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero. Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ventidue senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale».

2.1649

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque senatori», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi. Ciascuna Regione ha un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1650

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1651

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1652

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1653

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1654

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1655

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1656

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1657

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale è diretto nelle Regioni».

2.1658

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del comma, con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere.».

2.1659

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino a: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «centoventi senatori».

2.1660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1661

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1662

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1663

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1664

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1665

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1666

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1667

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1668

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1669

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1670

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1671

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1672

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1673

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1674

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1675

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio

universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1676

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1677

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1678

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1679

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi».

2.1680

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento cinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1682

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1683

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1684

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento cinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1686

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1687

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1688

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1689

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1690

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1691

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1692

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1693

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1694

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1695

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*con le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoventi senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1696

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodiciannove senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1697

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodiciotto senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1698

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosedici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1699

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquindici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1700

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquattordici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1701

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centotredici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1702

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centododici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1703

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoundici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1704

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodieci senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1705

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centonove senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1706

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosette senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1707

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosei senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1708

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centocinque senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1709

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquattro senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1710

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centotre senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1711

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodue senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1712

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centouno senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1713

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «cento senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1714

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*con la seguente:*» respinte; seconda parte precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «duecento».

2.1715

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centonovantacinque».

2.1716

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centonovanta».

2.1717

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centottantacinque».

2.1718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centottanta».

2.1719

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centosettantacinque».

2.1720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centosettanta».

2.1721

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centosessantacinque».

2.1722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centosessanta».

2.1723

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centocinquantacinque».

2.1724

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centocinquanta».

2.1725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centoquarantacinque».

2.1726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centoquaranta».

2.1727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centotrentacinque».

2.1728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centotrenta».

2.1729

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centoventicinque».

2.1730

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centoventi».

2.1731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centoquindici».

2.1732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centodieci».

2.1733

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centocinque».

2.1734

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al capoverso «art. 57», primo comma, sostituire la parola: "novantacinque" con la seguente: "cento" e sopprimere le parole: "e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della repubblica«.

Conseguentemente:

a) Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3 - All'art. 59 della costituzione il secondo comma è soppresso»

b) sopprimere il comma 5 dell'articolo 39.

2.1735

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «cento» e sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1736

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «cento».

2.1737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1738

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1743

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1746

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1748

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1750

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1752

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1757

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto'in ciascuna Regione».

2.1761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1763

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1765

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1769

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1770

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1771

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1772

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in

ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1775

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1777

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1779

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1781

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1783

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1785

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e. nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1787

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1789

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1791

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1793

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle

varie Regioni».

2.1795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1796

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1797

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1801

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1803

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1804

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1807

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1 , capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1809

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1810

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1812

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1813

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1814

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1815

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna

Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1819

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1824

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1826

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1827

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1828

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1829

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1830

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1831

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1832

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1833

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1835

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1837

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1838

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1839

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1840

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle

Regioni e neVe Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1841

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1842

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1843

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1844

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1846

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1847

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1848

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1849

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1850

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1851

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e

nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1863

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e dirette in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano«.

2.1871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle

istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1881

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma.

2.1882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali».

2.1883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere la parola: «rappresentativi».

2.1884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1896

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1897

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1898

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1899

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1900

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1901

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1902

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma.

2.1903

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1904

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1905

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1906

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1907

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1908

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1909

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1910

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1911

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1915

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1917

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla

fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1918

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1919

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1920

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1921

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma.

2.1922

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1923

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1924

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1925

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1926

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1927

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1930

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1931

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma.

2.1941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1947

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1948

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1949

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma.

2.1960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e

nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1964

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1965

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1968

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresenativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma.

2.1979

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1980

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1985

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine, del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1990

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1991

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.2001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto In ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.2003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni

territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.2007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.2009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.2013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.2015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del sesto comma.

2.2016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del quinto comma.

2.2017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del quarto comma.

2.2018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del terzo comma.

2.2019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del secondo comma.

2.2020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del primo comma.

2.2021

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sostituire le parole da: «delle istituzioni territoriali» fino alla fine con le seguenti: «anche delle istituzioni territoriali».

2.2022

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sostituire le parole: «Istituzioni territoriali» con le seguenti: «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».

2.2023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «autonomie».

2.2024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «territoriali» fino alla fine del comma.

2.2025

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo le parole: «istituzioni territoriali» aggiungere le seguenti: «e eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2026

DI BIAGIO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» *inserire le seguenti:* «più sei senatori in rappresentanza della Circoscrizione Estero»,

b) al quarto comma dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua» *inserire le seguenti:* «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero»;

c) dopo il quarto comma inserire il seguente: «Sei senatori sono eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero»;

d) al quinto comma la parola: «territoriali» è soppressa.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Mario Mauro, Zin e Casini

2.2027

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» inserire le

seguenti: «che non abbiano rivestito la carica di Senatore della Repubblica nella misura massima di due mandati».

2.2029

FALANGA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.2029

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sopprimere e parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

G2.2029 (già em. 2.2029)

FALANGA

Ritirato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.2029

2.2030

RICCHIUTI, CASSON, DIRINDIN, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI (*), BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sopprimere e parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

_____

(*) Firma ritirata in corso di seduta

2.2028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 2.2030

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «e da cinque» fino alla fine del comma.

2.2031

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Id. em. 2.2030

Al capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.2032

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 2.2030

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.2033

MILO, BONFRISCO (*)

Id. em. 2.2030

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «e da cinque senatori che

possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2034

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: cinque» con la seguente: «due».

2.2035

MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «cinque senatori», inserire le seguenti: «senza diritto di voto».

2.2036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «che possono essere».

2.2037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «dal Presidente della Repubblica».

2.2038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «da una Commissione costituita secondo le modalità stabilite con legge costituzionale».

2.2039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

2.2040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente della Camera dei deputati».

2.2041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2042

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire i seguenti: «Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano paterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2043

CANDIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.2043

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire il seguente: «I senatori che

rappresentano minoranze linguistiche riconosciute dall'ordinamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: «proporzionale, i» *inserire le seguenti:* «restanti».

G2.2043 (già em. 2.2043)

CANDIANI

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.2043

2.2044

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».

2.2045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.

2.2046

MILO, BONFRISCO (*)

Id. em. 2.2045

Al comma 1, capo verso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2047

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

«I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, con modalità stabilite dalla legge dello Stato».

b) al quarto comma aggiungere in fine le seguenti parole: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno»;

c) sopprimere il comma 6;

Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere i commi 1, 3, 4, 5,6.

2.2048

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 57» sostituire il secondo comma con il seguente: «I Senatori sono eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi

senatori spettanti».

2.2049

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento sulla base dei criteri stabiliti con legge, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.2050

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale puro sulla base dei criteri stabiliti con legge dello stato, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.2051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori di diritto coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.2052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

2.2053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «I Consigli regionali e».

2.2054

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sostituire la parola: «regionali», con le parole: «di Macroarea» e sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Macroarea può avere un numero di senatori inferiori a due».

3) Al quarto comma, sostituire la parola: «Regioni», con la parola: «Macroarea».

4) Al sesto comma, sostituire la parola: «regionale», con le parole: «di Macroarea».

2.2055

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

3) All'articolo 30, capoverso Art. 117, al comma, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

2.2056

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione i commi 1 e 2 sono abrogati e al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «Ulteriori».

Conseguentemente, all'articolo 30, capoverso «Art. 117», al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»

2.2057

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 1, capoverso, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione i commi 1 e 2 sono abrogati e al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «ulteriori», con la seguente: «eventuali».

Conseguentemente, all'articolo 30, capoverso «Art. 117», al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»

2.2058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «di Trento e di Bolzano».

2.2060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parata: «eleggono», con la seguente: «nominano».

2.2061

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, SCIBONA, MARTON

Id. em. 2.2060

Al capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono», con la seguente: «nominano».

2.2062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, con metodo proporzionale,».

2.2063

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «metodo proporzionale» inserire la seguente: «puro».

2.2064

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «metodo proporzionale» inserire le seguenti: «senza soglie di sbarramento».

2.2065

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» aggiungere le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2066

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che disciplina altresì relezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni».

2.2067

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che regola altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale».

2.2068

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri definiti con legge costituzionale, che definisce altresì le modalità per l'elezione diretta In Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto ordinario».

2.2069

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della Regione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che fissa le modalità per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli-Venezia Giulia».

2.2070

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che prevede altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'aoste».

2.2071

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che garantisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Trentino Alto Adige /Sudtirol».

2.2072

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: :«con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che organizza le modalità di elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Puglia».

2.2073

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che delinea altresì i criteri per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Calabria».

2.2074

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: :«con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che reca disposizioni per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Piemonte».

2.2075

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che assicura altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Sardegna».

2.2076

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «minoranze linguistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che definisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche catalane».

2.2077

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che promuove altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche corso-galluresi».

2.2078

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che specifica i contenuti organizzativi del diritto all'elezione diretta In Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi».

2.2079

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che disciplina altresì relezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche occitane».

2.2080

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che impone altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche ladine».

2.2081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che prevede altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche germanofone».

2.2082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che sostanzia altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche slovene».

2.2083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che inserisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche croate».

2.2084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» «inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, assicurando altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche francesi».

2.2085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, garantendo altresì relezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche friulane».

2.2086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra».

2.2087

STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo la parola: «senatori», inserire la seguente: «elettivi».

2.2088

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, sopprimere le parole: «fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori»;

b) al comma sesto, sopprimere le parole: «tra i consiglieri e i sindaci» *nel medesimo comma, dopo le parole:* «carica elettiva regionale o locale», *inserire le seguenti:* «anche in seguito alla stessa elezione a Senatore».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.2089

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES,

PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori» e in fine, aggiungere le seguenti parole: «Ventuno senatori sono i sindaci dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente al sesto comma sopprimere le parole: «e i sindaci» *e le parole:* «o locale».

2.2090

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.2091

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma sopprimere le parole da: «fra i propri componenti» fino alla fine.

2.2092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «fra i propri componenti».

2.2093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole da: «e, nella misura» fino alla fine del comma.

2.2094

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57» secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2095

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno,» con la seguente: «o».

2.2096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, fra».

2.2097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 2.096

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, nella misura di Uno per ciascuno,».

2.2098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni» con le seguenti: «nominano senatore il sindaco del comune» sostituire le parole: «dei rispettivi territori» con le seguenti: «del capoluogo di Regione».

2.2099

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 57», al secondo comma, sostituire le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.» con le seguenti: «i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori nella misura di un sindaco per ogni Consiglio Regionale e Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.2100

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole da «dei Comuni» fino alla fine del comma.

2.2102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «dei rispettivi territori».

2.2103

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti».

2.2104 (testo corretto)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.2104

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche e delle opposizioni presenti in consiglio provinciale».

G2.2104 (già em. 2.2104 testo corretto)

BISINELLA

Non posto in votazione (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nella legge di cui al sesto comma,
si impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare i diritti delle minoranze

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

2.2105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2106

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA, Mario MAURO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti: «La Regione autonoma della Sardegna provvede, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge n. 482 del 1999 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) alla elezione dei senatori, effettivi e supplenti, nel numero spettante ai sensi del presente articolo tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale, ai sensi della legge costituzionale n. 3, e sue successive modificazioni ed integrazioni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2107

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Le Regioni a Statuto speciale provvedono alla elezione dei senatori, nel numero spettante ai sensi del presente articolo, tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale».

2.2108

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione approva una legge elettorale sulla base di criteri e principi nazionali stabiliti con legge dello Stato. Ciascun consiglio regionale adegua il proprio statuto a tali criteri e principi.».

2.2109

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «proporzionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento».

2.2110

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale puro».

2.2111

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale.».

2.2112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È sempre garantita l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: « È sempre garantita l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche, secondo le modalità disciplinate con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti della Camera e dei due terzi dei componenti del Senato».

2.2114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È garantita lo rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche della regione Friuli Venezia-Giulia».

2.2115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Gli Statuti delle Regioni prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2116

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Gli Statuti delle Regioni Speciali prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze territoriali e linguistiche».

2.2117

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È comunque assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche».

2.2118

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nelle Regioni a statuto speciale, a tutela delle minoranze linguistiche, lo Statuto disciplina le modalità di elezione diretta dei senatori».

2.2119

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «I rappresentanti delle minoranze linguistiche sono eletti direttamente».

2.2120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge diciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche prevedendo forme di elezione diretta».

2.2121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della Regione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

2.2122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57» dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

2.2123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento dlIe minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme

di elezione diretta».

2.2125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto adige /Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

2.2127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta».

2.2128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «minoranze linguistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretto, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, ladina, occitano e sarda riconosciute dalla legge».

2.2130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

2.2131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche

occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slave ne, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, , slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francoprovenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «minoranza linguistica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica albanese».

2.2138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

2.2139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca».

2.2140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

2.2141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

2.2142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

2.2143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francoprovenzale».

2.2144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

2.2145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

2.2146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

2.2147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

2.2148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

2.2149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

2.2150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «linguistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale,

friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche, catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della Regione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto adige/Sudtirol mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2165

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2166

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «linguistica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica sarda, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2167

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, anche mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato delle Regioni a statuto speciale».

2.2169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta è disciplinata con legge costituzionale».

2.2170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza Iinguistica germanica, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica. greca, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti; previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica franco-provenzale, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica ladina, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica occitana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «linguistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di

elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle. popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi, germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

2.2183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinato lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catolane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catolane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catolane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catolane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catolane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2196

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge.

2.2198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2199 e 2.2218, nell'odg G2.2198

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

2.2199

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2198 e 2.2218, nell'odg G2.2198

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana».

G2.2198 (già emm. 2.2198, 2.2199 e 2.2218)

DE PETRIS, URAS, FLORIS, LAI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.2198, 2.2199 e 2.2218, in materia di tutela delle minoranze linguistiche catalana e sarda.

_____

(*) Accolto dal Governo

2.2200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese».

2.2201

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese».

2.2202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

2.2203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica germanica».

2.2204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzianale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca»

2.2205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca».

2.2206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

2.2207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena».

2.2208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

2.2209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata».

2.2210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge

costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

2.2211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinato la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese».

2.2212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica franco-provenzale».

2.2213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica franco-provenzale».

2.2214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

2.2215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana».

2.2216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

2.2217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

2.2218

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2198 e 2.2199, nell'odg G2.2198

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

2.2219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della Regione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

2.2220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

2.2221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

2.2222

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

2.2223

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta».

2.2226

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

2.2229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

2.2230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale».

2.2231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sono definite le modalita per l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «commi terzo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi terzo e quarto.

2.2233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,».

2.2234

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.

2.2235

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «ne ha due» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.2236

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due».

2.2237

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province

autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.2238

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Al comma 1, nel capoverso «Art. 57» sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.2239

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere in fine le seguenti: «, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno due ciascuno».

2.2240

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere infine le seguenti: «, il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

2.2241

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.2242

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a

quattro».

2.2243

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a tre».

2.2244

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, slstituire, ovunque ricorra, la parola: «due» con la seguente: «tre».

2.2245

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel terzo comma, sostituire la parola: «due» ovunque ricorra, con la seguente: «uno».

2.2246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole da: «; ciascuna» fino alla fine del comma.

2.2247

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due», con le seguenti: «il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno».

2.2248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «di Trento e di Bolzano».

2.2249

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ha due» con le seguenti: «ha uno».

2.2250

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale elegge un ulteriore membro in rappresentanza della minoranza linguistica slovena».

2.2251

RUSSO, PEGORER, FASIOLO, SONEGO, PALERMO, BERGER

Respinto

Al capoverso «Art. 57», al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato della Repubblica».

2.2252

BRUNO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il senatore italiano nella provincia autonoma di Bolzano è eletto dai consiglieri provinciali di minoranza linguistica italiana in seno al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano».

2.2253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «commi quarto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi quarto, quinto e sesto.

2.2254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.2255

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2256

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «elettori residenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2257

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in modo proporzionale, sulla base della elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2258

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei

seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2259

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «tra le Regioni» inserire la seguente: «ordinarie»;

b) dopo le parole: «dei più alti resti» seguenti: «; la ripartizione dei seggi tra le Regioni a Statuto speciale si effettua, previa applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, maggiorata di un coefficiente pari a 1,5».

2.2260

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,».

2.2261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente».

2.2262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «elettori residenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti che hanno compiuto ventuno anni,».

2.2263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti».

2.2264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole da: «, quale risulta» fino alla fine del comma.

2.2265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole da: «, sulla base» fino alla fine del comma.

2.2266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «e dei più alti resti».

2.2267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «commi quinto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi quinto e sesto.

2.2268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2269

CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2270

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2271

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma, con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide esattamente con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.2272

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei senatori eletti coincide con quella dei deputati».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2273

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «I senatori durano in carica cinque anni».

2.2274

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2275

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2276

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «esattamente».

2.2277

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «rigorosamente».

2.2278

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «perfettamente».

2.2279

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente:

«precisamente».

2.2280

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, sostituire le parole da: «degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti» con le seguenti: «dei deputati».

2.2281

LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, inserire in fine il seguente periodo: «In caso di grave impedimento o di arresto, un senatore rappresentativo delle istituzioni territoriali può essere sostituito nel corso del mandato secondo le modalità disciplinate dalla legge statale prevista da comma successivo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato";

b) al terzo comma, le parole: "membri del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputati"».

2.2282

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

2.2283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 2.2282

AI comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

2.2284

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «sostituzione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2285

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2286

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2287

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro e non oltre trenta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere il primo periodo.

2.2289

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «legge approvata da entrambe le Camere», con le seguenti: «legge costituzionale».

2.2290

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono regolate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata l'» e sopprimere la parola: «quelle».

2.2291

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono regolate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata l'».

2.2292

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 57», nel sesto comma sopprimere le parole da: «tra i consiglieri» fino alla fine.

2.2293

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «e i sindaci».

2.2294

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, STEFANO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 57», al sesto comma dopo le parole: «i sindaci» inserire le seguenti: «garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

2.2295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole da: «nonché quella per la loro sostituzione» fino alla fine del comma.

2.2296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «nonché per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

2.2297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro centottanta giorni».

2.2298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro novanta giorni».

2.2299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le

parole: «entro sessanta giorni».

2.2300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro quarantacinque giorni».

2.2301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro trenta giorni».

2.2302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capo verso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

2.2303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale».

2.2304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 2.2303

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «elettiva regionale o locale».

2.2305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «elettiva regionale o».

2.2306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «regionale o».

2.2307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma sopprimere le parole: «o locale».

2.2308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

2.2309

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 2.2308

Al comma 1, capoverso articolo 57, nel sesto comma sopprimere il secondo periodo.

2.2310

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «in ragione dei», con le seguenti: «nel rispetto».

2.2311

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere in fine, il seguente comma:

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2312

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono sottoposti a procedimento penale, ovvero condannati per delitto non colposo».

2.2313

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capo verso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo».

2.2314

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», aggiungere in fine il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati ovvero rinviati a giudizio per delitto non colposo».

G2.1

DI BIAGIO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce norme in materia di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL;

tra gli interventi, oggetto della suddetta revisione costituzionale, figura una rinnovata configurazione istituzionale del «Senato della Repubblica», di cui all'articolo 55 della Costituzione, a cui è attribuita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (Regioni, Città metropolitane e Comuni), di partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea e di verifica dell'attuazione delle leggi nonché le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in generale, di controllo delle politiche pubbliche, a rafforzamento delle prerogative di garanzia e di sindacato sull'operato del Governo riconosciute alla seconda Camera;

ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, così come riformato dal provvedimento in esame, il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Pertanto risulta di fatto esclusa una presenza rappresentativa della Circoscrizione Estero, intesa come ventunesima regione italiana;

di contro, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, è previsto che «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura 1'effettività» con la specifica - introdotta nel provvedimento in esame - che tale riconoscimento valga soltanto per l'elezione dei rappresentanti della Camera dei deputati, introducendo di fatto un disarmonico livello di rappresentanza presso le due Camere;

appare opportuno sottolineare che la circoscrizione estero, di cui al vigente articolo 48 della Costituzione, al pari di qualsiasi altra circoscrizione elettorale si configura come uno dei distretti elettorali in cui è suddiviso il territorio di uno Stato ai fini dell'elezione di un organo collegiale, pertanto il superamento dell'elettività diretta dei rappresentanti del nuovo Senato non dovrebbe corrispondere con il depennamento della circoscrizione estero, ma con la sua ricontestualizzazione entro i parametri della nuova Camera dei rappresentanti;

infatti, il nuovo Senato della Repubblica, di cui all'articolo 57 della Costituzione, così come modificato dal provvedimento in esame, configurandosi come rappresentanza di realtà territoriali specifiche e ponendosi - tra l'altro - come struttura di raccordo tra esse, non dovrebbe prescindere dalla presenza di una rappresentanza della Circoscrizione estero, non più intesa come distretto elettorale ma come ventunesima regione italiana, dunque struttura territoriale;

appare opportuno segnalare che la normativa vigente disciplina la sussistenza di organismi rappresentativi della collettività italiana eletti direttamente dai cittadini residenti all'estero, che si configurano come organismi istituzionali espressione di specifiche strutture territoriali;

le comunità degli italiani all'estero, sebbene caratterizzate da un rapporto del tutto peculiare con i territori, non possono che essere considerate parte integrante della comunità nazionale, ed anch'esse meritevoli di una rappresentanza e di uno specifico raccordo con le istituzioni dello Stato;

il nuovo Senato dovrà inoltre partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, cui le comunità di italiani presenti soprattutto in Europa, attraverso una loro rappresentanza, potrebbero apportare un patrimonio di esperienza e di partecipazione non trascurabile;

l'attuale configurazione del Senato della Repubblica, venendo meno la *conditio* di elettività diretta dei rappresentanti, legittima di fatto una transizione del concetto di area di rappresentanza, dalla circoscrizione elettorale di tipo regionale alla Regione vera e propria: pertanto l'abolizione di una rappresentanza della circoscrizione estero al Senato, equivarrebbe ad ammettere una sua subalternità rispetto alle altre circoscrizioni elettorali italiane, che equivalgono oggi alle singole Regioni italiane;

il mancato riconoscimento, tra le rappresentanze componenti del nuovo Senato, di una afferente alla circoscrizione estera, equivarrebbe nei fatti al mancato riconoscimento della ventunesima regione del Paese;

la Costituzione non opera una categorizzazione in termini di «rilevanza democratica» o di «preminenza rappresentativa» delle diverse regioni, né tantomeno è sottolineato nel testo costituzionale la potenziale «sacrificabilità» in termini di rappresentanza parlamentare dell'una o dell'altra, dinanzi ad *impasse* legittimate dal mero e discutibile equilibrio politico-parlamentare;

posto, infine, che la rappresentanza parlamentare della circoscrizione estero è stata mantenuta nell'ambito della composizione rappresentativa della Camera dei deputati, in legittima ottemperanza a quanto sancito dalla norma costituzionale del 2001, l'equilibrio di rappresentanza nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento dovrebbe essere perfettamente garantito, anche se i due rami non sono più espressione di un bicameralismo perfetto;

la legittimità delle funzioni di verifica e di controllo riconosciute al nuovo Senato rischia di essere parziale in ragione della mancata corrispondenza di rappresentanze tra le due Camere, sebbene

queste siano dotate di responsabilità e funzioni differenti, in ragione dell'esigenza di raccordo e di complementarietà di alcune funzioni fondamentali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nelle fasi successive dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, di prevedere una riconfigurazione della rappresentanza della circoscrizione estero nel nuovo Senato della Repubblica o comunque prevedere una rappresentanza degli italiani all'estero, eventualmente anche attraverso gli organismi istituzionali rappresentativi della collettività italiana oltre confine, nella nuova struttura del Senato.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*. - *1*. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire !a carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, al sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronunzia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è

nulla"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.2

MARAN, SUSTA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in- blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche negli organi del Senato della Repubblica nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, un rappresentante della stessa Regione appositamente delegato rende nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di votazione, anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2.

2.0.3

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori del Senato sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.4

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori del Senato federale sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.5

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori del Senato federale della repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

2.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno".».

2.0.8

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori del Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.9

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo 2,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - 1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.10

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Respinto

Dopo l'**articolo 2,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale"».

2.0.11

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.12

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggi bili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.13

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita con la seguente: "trentacinquesimo"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.14

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito con il seguente:

"I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.15

CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: "che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno raggiunto la maggiore età"».

2.0.16

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Id. em. 2.0.15

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'Ìarticolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: "che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno raggiunto la maggiore età"».

2.0.17

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: "venticinquesimo", con la seguente: "diciottesimo";

b) al secondo comma, sostituire la parola: "quarantesimo", con la seguente: "ventunesimo"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.18

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. - La legge garantisce ai candidati, ai movimenti ed agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 1429:

sull'emendamento 2.2251, i senatori Palermo e Fasiolo avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 2, il senatore Corsini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, la senatrice Anitori avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bubbico, Cardiello, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Ginetti, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Ruvolo, Saggese, Sollo, Stefano, Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Cuomo, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 31 luglio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 30 luglio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (COM (2014) 382 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 72).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro semplificazione e PA

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (1582)
(presentato in data 01/8/2014)
C.2486 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (1582)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2486 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 01/08/2014).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia
in sede deliberante
dep. Ermini David, dep. Ferranti Donatella
Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili (1517)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
C.2344 approvato da 2° Giustizia
Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente(Giustizia)
(assegnato in data 01/08/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
in sede deliberante
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (1326-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
S.1326 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.211, S.558, S.1309); C.2498 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.665, C.832, C.2201)
Già assegnato, in sede referente, alla 3ª Commissione permanente(Aff. esteri)
(assegnato in data 01/08/2014).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 24 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per il completamento del consolidamento e restauro della Cattedrale di Cassano allo Jonio (Cosenza).
Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 354).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 21, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le schede illustrative - aggiornate al 30 giugno 2014 - di ogni programma del bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2014 e del triennio 2014-2016, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche, con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, con le variazioni di bilancio definitive.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Atto n. 356).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con lettera in data 30 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 357).

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di giugno e luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quindici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Nello scorso mese di luglio 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 31 marzo 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XXV, n. 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la relazione per l'anno 2012 sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia SpA (*Doc*. CI, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 25 luglio 2014, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Club Alpino Italiano (CAI), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 183).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con

lettera in data 25 luglio 2014, ha inviato la deliberazione n. 6/2014/G - Relazione concernente "Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del Fondo Unico Giustizia (FUG) istituito dal decreto legge n. 143 del 2008 convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 355).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Dalla Zuanna, Ruta, Astorre, De Poli, Morgoni, Puppato, Di Giorgi, Gambaro e Collina hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01138 del senatore Di Biagio ed altri.

La senatrice Spilabotte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01149 del senatore Lucherini ed altri.

Mozioni

MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, ZIN, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CASALETTO, MASTRANGELI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, BAROZZINO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, AIROLA, GAETTI - Il Senato,

premesso che:

la violenza domestica non ha ceto, nazionalità, età: una donna su tre nel mondo è vittima di violenza domestica dagli Appennini alle Ande;

nel 2011 sono stati 130 i femminicidi (e/o femicidi) compiuti in tutta la Penisola (solo a Roma ben 36). Una donna ogni 3 giorni è morta in Italia per mano della violenza di genere (i dati Eures parlano di 170 femicidi);

nel 2012 sono state 126 le donne uccise in Italia a causa della violenza maschile (159 secondo i dati Eures), ai quali occorre sommare 47 tentati femminicidi;

nel 2013 le donne uccise sono state 134, alle quali si aggiungono 83 episodi rintracciati di tentati femicidi (rintracciati grazie alla nona indagine del 2013 sui femicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale e compiuta dal gruppo di lavoro sui femicidi della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna);

nel primo semestre del 2014 le vittime rilevate sono 40;

si tratta di dati sottostimati, perché non tutti i delitti vengono riportati dalla stampa e non esiste un serio Osservatorio nazionale per l'elaborazione di tali dati. L'indagine dell'Eures, organismo indipendente, che ha analizzato i femicidi dal 2000 al 2012, pur utilizzando una definizione leggermente diversa del fenomeno, ha rilevato una media di 171 casi l'anno;

nel rapporto presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni unite il 15 giugno 2012 dalla *Special Rapporteur* sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, a seguito della sua missione in Italia, si legge tra le conclusioni: "Sono stati fatti sforzi da parte del Governo per affrontare il problema della violenza contro le donne, inclusa l'adozione di leggi e politiche e la creazione e fusione di enti governativi responsabili per la promozione e protezione dei diritti delle donne. Ma questi risultati non hanno portato ad una diminuzione del tasso di femminicidi né si sono tradotti in un reale miglioramento della vita di molte donne e bambine";

nel medesimo rapporto, preso atto dell'attuale situazione politica ed economica, si sottolineava come "gli sforzi mirati e coordinati nell'affrontare la violenza contro le donne attraverso un uso pratico ed innovativo di risorse limitate" dovessero "rimanere una priorità", dal momento che gli "alti livelli di violenza domestica, che contribuiscono ai livelli crescenti di femminicidio, richiedono seria attenzione";

le ormai migliaia di storie di maltrattamenti e femminicidi (e/o femicidi), frutto degli orrori che si consumano troppo spesso tra le mura domestiche, impongono un'attenta riflessione sul fenomeno sociale e culturale che opprime l'Italia;

si tratta di "delitti annunciati", ben conosciuti dai centri antiviolenza e dalle stesse forze dell'ordine, nei rari casi in cui le donne hanno avuto la forza e il coraggio di denunciare, che testimoniano la presenza, in Italia, di una violenza endemica nei confronti del genere femminile e, allo stesso tempo, dimostrano quello che manca in questo Paese: l'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni;

i centri antiviolenza che da oltre vent'anni operano in Italia sono oltre 150 e quasi la metà di essi (67) sono in rete tra loro (in particolare, la rete D.i.Re) per garantire un supporto reale e formato alle donne vittime di violenze;

i centri antiviolenza sono riconosciuti come luoghi di buone pratiche per fronteggiare il fenomeno della violenza contro le donne e non possono essere di fatto soppiantati da centri istituzionali di nuova formazione e di nessuna esperienza. Ad essi si rivolgono oltre 13.000 donne all'anno. Nei centri istituzionali c'è il rischio che prevalga la burocrazia, gli aspetti giudicanti e formalizzati, che non garantiscono l'anonimato e l'ascolto dei desideri della donna, rispettandone i tempi e le scelte;

la storica esperienza e competenza dei centri antiviolenza e delle case delle donne dovrebbero rappresentare un punto di partenza per le istituzioni, con la finalità di costruire una politica che guardi all'esperienza nata dai centri antiviolenza e dalle case delle donne, riconoscendone tutto il valore in quanto luoghi di libertà e autodeterminazione delle donne;

questi strumenti finiranno per avere finanziamenti irrisori, dal momento che si cerca di creare un sistema parallelo di centri istituzionali con competenze improvvisate, le cui procedure ancora "ingessate" in rigidi criteri burocratici non saranno in grado di rispondere alle domande delle donne vittime di violenza. In particolare: anonimato, ascolto competente e privo di giudizio, rispetto della loro volontà;

per evitare il rischio che le donne possano ricevere risposte inadeguate o subire vittimizzazione secondaria da risposte non adeguate, appare necessario evitare una somministrazione di finanziamenti a pioggia e una distribuzione di risorse senza tenere conto dei bisogni delle donne e delle esperienze maturate dai centri antiviolenza e dalle case rifugio;

da anni, alcuni Paesi hanno adottato e attuato con serietà metodologie di lavoro efficaci non solo in termini culturali, ma anche di risparmio economico per la collettività. Il "metodo Scotland", ad esempio, unisce istituzioni e ministeri sulle azioni da intraprendere per il contrasto alla violenza di genere e si pone in sinergia con le realtà esistenti (siano esse organizzazioni non governative, scuole, datori di lavoro o, più semplicemente, filantropi). Il metodo presuppone che contro la violenza lavorino due organismi: un gruppo di intervento in grado di valutare i rischi per la vittima e un *tutor* che la segua dopo la denuncia per almeno 3 mesi. La vittima avrà a disposizione un alloggio pubblico per poter lasciare l'abitazione con i propri figli e potrà contare sul supporto della propria azienda, senza il timore di perdere il lavoro. L'adozione di questo metodo ha permesso anche di ridurre l'impatto economico della violenza domestica di oltre due terzi l'anno sui bilanci pubblici;

il 23 luglio 2014, la Francia ha approvato la legge sulla parità proposta dalla ministra per i diritti delle donne e portavoce del governo, Najat Vallaud-Belkacem, dimostrando nei fatti l'importanza di un organismo istituzionale dedicato a vigilare sui diritti delle donne in modo trasversale a tutti i ministeri. Il testo, che è stato oggetto di un accordo tra deputati e senatori, è stato approvato nelle 2 assemblee in brevissimo tempo;

considerato che:

la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, che entrerà in vigore dal 1° agosto 2014 individua nelle associazioni di donne il luogo privilegiato di risposta al fenomeno, in quanto portatrici di una forte motivazione e capaci di mettere in campo iniziative utili ad un cambiamento;

la suddetta Convenzione raccomanda ai Governi nazionali di privilegiare le azioni dei centri antiviolenza privati gestiti da donne, in quanto servizi indipendenti;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, (cosiddetta legge sul femminicidio) risulta poco chiaro e non indica i criteri qualitativi che distinguono e caratterizzano i centri antiviolenza: una lacuna che ha portato le Regioni ad includere nella mappatura dei centri antiviolenza anche luoghi privi di competenze;

il suddetto decreto-legge ha stanziato un incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità dedicato ad azioni per i centri antiviolenza e alle case-rifugio: in particolare, 10 milioni di euro per l'anno 2013, 7 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (art. 5-*bis*);

il Governo con due differenti decreti-legge recentissimi (decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in materia tributaria e contributiva, e decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, e recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") ha sancito per l'anno 2014 una riduzione dello stanziamento per il fondo destinato a prevenire e contrastare la violenza contro le donne di 550.615 euro, a fronte dei 7 milioni di euro stanziati solo pochi mesi prima;

i criteri di riparto delle risorse finanziarie per gli anni 2013 e 2014 stabiliti con schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal Dipartimento pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 18 giugno 2014 e approvati in Conferenza Stato-Regioni (10 luglio 2014) risultano inappropriati, anche perché penalizzano le competenze dei centri antiviolenza e legittimano luoghi che si occupano di problematiche distanti dalla violenza, solo al fine di accedere a fondi già assolutamente inadeguati;

il provvedimento, infatti, ripartisce in una unica soluzione circa 17 milioni di euro (10 milioni di euro per il 2013 e 6.449.385 di euro per il 2014), secondo i seguenti criteri:

il 33 per cento della somma complessiva di 16.449,385 milioni di euro (per il 2013 e 2014), pari a 5,42 milioni di euro, è destinato alla creazione di nuovi centri antiviolenza e case rifugio;

il restante 67 per cento (11,465 milioni di euro circa) è così suddiviso: l'80 per cento, ovvero 9,172 milioni di euro circa va al «finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale»;

il 20 per cento, ovvero 2,292 milioni di euro, è ripartito in parti uguali tra i centri antiviolenza e le case rifugio già esistenti, pubblici e privati;

per le nuove iniziative, le risorse sono state ripartite basandosi sul numero della popolazione e sul numero di case e centri esistenti, rapportati alla mediana pari a 1,79 per ogni 400.000 abitanti. Secondo le tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le nuove strutture finanziate sarebbero 79, di cui 23 in Lombardia, 18 nel Lazio, 17 in Campania, 12 in Sicilia e in Veneto, con un contributo unitario pari a 71.772 euro;

i centri attivi "censiti" sono, invece, 188, le case rifugio 164; a loro spetterebbe, a conti fatti, un finanziamento irrisorio e inidoneo a coprire anche soltanto le spese fisse di gestione, con conseguente grave nocumento per la funzione e la rilevanza che gli storici centri antiviolenza e le case rifugio hanno sui rispettivi territori, nonostante il decennale regime di volontariato;

realmente sproporzionato appare, invece, il finanziamento distribuito alle Regioni perché attuino "azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli": si tratta di nuove azioni tutte ancora da scrivere e sperimentare, dai contorni non meglio definiti, a forte rischio di improvvisazione e troppo legate ai livelli istituzionali;

l'iniqua assegnazione dei fondi ha sollevato le giuste preoccupazioni, quando non anche l'indignazione, di molte associazioni di donne e dei centri antiviolenza;

considerato inoltre che:

la distribuzione dei fondi sembra animata più da criteri "politici" che non funzionali alla risoluzione del problema, con la conseguente dispersione delle già scarse risorse messe in campo: sarebbero, al contrario, necessari criteri selettivi che riconoscano la qualità del lavoro dei centri antiviolenza come luoghi di sapere costruiti in oltre un ventennio, di esperienza e capacità nel realizzare progetti innovativi al fine di contrastare la violenza maschile contro le donne;

la generica modalità di impiego delle risorse economiche indicate dal piano di ripartizione dei fondi, presentato e condiviso alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, non solo non porta alcun cambiamento nelle pratiche dei servizi e, di conseguenza nella cultura sociale, ma al contrario incrementa il rischio per le donne che subiscono violenza e decidono di allontanarsene di non essere sostenute adeguatamente;

la somministrazione di finanziamenti a pioggia rischia di incrementare il pericolo di risposte inadeguate per le donne che chiedono aiuto, tralasciando colpevolmente le raccomandazioni europee

della Convenzione di Istanbul, dove i Governi vengono sollecitati a scegliere le azioni dei centri antiviolenza indipendenti e gestiti da donne, che abbiano una comprovata esperienza pluriennale sul campo;

l'esiguo finanziamento contenuto nel riparto pone in serio pericolo la sopravvivenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio già attivi, mentre le già limitate risorse stanziate, se meglio suddivise, potrebbero servire a sostenere, consolidare, implementare le attività indipendenti già sperimentate con successo sui territori, radicate nel sapere e nel metodo, operative da anni, associate alle reti nazionali;

attraverso le reti di associazioni di donne, moltissime hanno potuto ritrovare una strada, ricostruirsi un'autonomia, salvarsi la vita;

i criteri di riparto contravvengono alla Convenzione di Istanbul, la quale prevede che siano destinate " adeguate risorse finanziarie e umane per la corretta applicazione delle politiche integrate, misure e programmi per prevenire e combattere tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, incluse quelle svolte da organizzazioni non governative e dalla società civile";

la Convenzione stessa privilegia il lavoro dei centri di donne indipendenti, mentre lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dei fondi sceglie di destinare la maggior parte dei finanziamenti alle reti di carattere istituzionale,

impegna il Governo:

1) a riprendere il lavoro della *task force* ministeriale proposta dal Dipartimento pari opportunità, attribuendo finalmente la delega a una personalità competente e di esperienza sulle questioni di cui in premessa, anche al fine di redigere il piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere, di raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati relativi a qualsiasi forma di violenza sulle donne e di violenza domestica (art. 11 della Convenzione di Istanbul), nonché di esercitare la debita diligenza nel prevenire la violenza di genere (art. 5, punto 2), come d'obbligo a seguito della ratifica della Convenzione da parte dell'Italia il 13 giugno 2013;

2) ad adottare ogni strumento legislativo e regolamentare adeguato per predisporre e attuare una politica nazionale e regionale efficace e coordinata, destinata a prevenire e combattere ogni forma di violenza, a fornire una risposta globale alla violenza contro le donne e che ponga i diritti della vittima al centro di tutte le misure, anche attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti, ivi comprese le organizzazioni della società civile e le scuole (artt. 7 e 9 della Convenzione);

3) a stanziare risorse finanziarie e umane più appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG pertinenti e dalle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurando un'efficace cooperazione con tali organizzazioni (art. 8 della Convenzione);

4) ad evitare finanziamenti a pioggia e a ridiscutere i criteri di riparto dei finanziamenti definiti nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasmesso e approvato nella Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, tenendo conto anche dell'esperienza pluriennale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, autonome, indipendenti, già attive sul territorio;

5) nell'ambito di una diversa distribuzione dello stanziamento, a erogare finanziamenti premiali a quei centri antiviolenza che operano da più anni, valutando i *curricula*, i progetti svolti e il tipo di intervento garantito nella lotta alla violenza e nel sostegno alle vittime in un percorso reale di tutela, protezione, recupero di autonomia e indipendenza;

6) a raccomandare alle Regioni l'utilizzo dei finanziamenti in aggiunta a quelli che le amministrazioni regionali dovranno stanziare;

7) a prescrivere alle Regioni modalità più stringenti nell'utilizzo dei fondi e a rivedere la mappatura dei centri antiviolenza.

(1-00295)

Interpellanze

GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
a parere dell'interpellante giustamente campagne di stampa promosse da famosi giornalisti hanno indotto il legislatore a stabilire che siano resi pubblici gli emolumenti percepiti da amministratori pubblici, deputati, senatori, e per i membri del Governo anche l'elenco dei beni posseduti dai familiari;
all'interpellante viceversa risulta che i parlamentari non possano venire a conoscenza degli stipendi e dei diritti d'autore percepiti da famosi giornalisti che si sono particolarmente distinti nella lotta contro i privilegi della cosiddetta "casta",
si chiede di sapere se nell'attuale ordinamento un parlamentare, rappresentante del popolo, possa richiedere formalmente e legalmente all'amministrazione finanziaria dello Stato la situazione fiscale delle persone citate la cui benemerita azione è così pregnante nella lotta per la doverosa trasparenza del rapporto fiscale fra Stato e cittadino.
(2-00188)

Interrogazioni

RICCHIUTI, CUOMO, PUGLIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il 28 luglio 2014, in via Benedetto Croce a Portici, in provincia di Napoli, nel corso di una sparatoria avvenuta in pieno giorno, è stato ucciso per errore Mariano Bottari, un pensionato di 75 anni che si trovava nei pressi della propria abitazione;
Mariano Bottari è la vittima innocente di un conflitto a fuoco tra criminali, capitata 'nel posto sbagliato al momento sbagliato' come è già accaduto in precedenza per Silvia Ruotolo, giovane donna di Posillipo che fu uccisa dal proiettile vagante di un agguato di camorra nel 1997, per Pasquale Romano, raggiunto da 14 colpi di pistola per uno scambio di persona nel 2012 e per Annalisa Durante, di soli 14 anni, uccisa a Forcella nel 2004 nel corso di una sparatoria;
la tragica morte di Mariano Bottari è espressione di una violenza inaudita che suscita un forte allarme sociale, per l'efferatezza di un gesto che ha colpito in maniera indiscriminata e che, per questo impaurisce una comunità fin troppo esposta a episodi di recrudescenza criminale;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
c'è una insicurezza diffusa che attraversa il territorio napoletano, teatro involontario di scontri tra *clan* mafiosi dei quali gli abitanti non possono essere né spettatori né vittime potenziali e dei quali occorre che l'intera comunità nazionale prenda coscienza: mafia, camorra e 'ndrangheta sono sinonimi di morte, devastazione sociale e povertà economica e la parte sana dei cittadini e delle istituzioni locali non può essere lasciata sola ad opporsi alle faide tra i *clan*, alle estorsioni, al traffico e allo spaccio di droga, alle omertà e complicità che spesso coinvolgono il personale politico;
la tragica morte di Mariano Bottari ci ricorda che nessuno è al riparo, mai, e che occorre saper reagire mantenendo alta la soglia di attenzione e la capacità di intervento dello Stato. Ci sono misure che devono essere adottate per contrastare l'attività delle cosche camorristiche: è necessario intervenire sul regime della prescrizione dei reati, in modo che gli avvocati dei *clan* non possano più assicurare tattiche dilatorie ai loro assistiti; è necessario riformare in modo incisivo la disciplina dei beni confiscati alle mafie perché i *clan* perdano prestigio e ricchezza e la 'roba' da loro accumulata sia restituita alla collettività; è necessario recuperare al territorio il presidio delle forze di polizia motivando il personale mediante risorse economiche e strumentali; occorre che i tribunali tornino a lavorare anche di pomeriggio e che al personale di cancelleria siano pagati gli emolumenti per il lavoro straordinario, assicurando il *turnover;*
è necessario che il Governo, in analogia con quanto già avvenuto per i comuni di Catania e Roma, adotti uno specifico provvedimento straordinario di risanamento del bilancio anche per il comune di Casal di Principe (Caserta), atteso il lungo scioglimento per infiltrazione camorristica cui esso è stato sottoposto, per consentire la ripresa delle normali attività amministrative di competenza degli organi elettivi;
è altresì opportuno ripensare le disposizioni in favore delle vittime della criminalità, al fine di

agevolare l'ottenimento dei benefici loro riconosciuti e prescindendo da accertamenti giudiziali definitivi in ordine all'appartenenza organica ad un *clan* camorristico dell'autore del crimine;
il più grande capitolo di intervento a cui metter mano riguarda certamente l'ideazione e la realizzazione di politiche mirate a recuperare i territori ad una cultura della legalità, attraverso interventi di promozione sociale, scolastica, occupazionale, sostituendo l'azione e la presenza dello Stato a quella dei gruppi criminali e mafiosi,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in ordine alla situazione e alle proposte indicate in premessa e se il Governo intenda assicurare la propria iniziativa e il proprio sostegno per la loro traduzione normativa;
quali informazioni emergano sullo stato e sui rapporti tra i *clan* presenti nella città di Portici (Napoli) utili a favorire un'azione integrata per la sicurezza locale alla quale possano dare il proprio apporto la magistratura, le forze dell'ordine ed anche le associazioni antimafia e di volontariato sociale;
quali misure urgenti intendano adottare per avviare, d'intesa con le istituzioni territoriali e locali, un progetto per la sicurezza pubblica nella città di Portici e negli altri comuni dell'area napoletana interessati dalla presenza camorristica.
(3-01150)
SCIBONA, DE PIETRO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, BERTOROTTA, AIROLA, DONNO, SIMEONI, PUGLIA, GAETTI, SANTANGELO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che da articoli di stampa riportati dal quotidiano *on line* "Genova24" del 24 luglio 2014 apprendiamo che il 23 luglio 2014 a Trasta, borgo del comune di Genova, presso il cantiere del terzo valico dei Giovi, si è verificato un grave incidente ovvero due cubi di cemento di un metro di lato, pesanti una tonnellata e mezzo ciascuno, utilizzati per contenere il terreno dove stanno lavorando diversi scavatori, sono franati giù dal cantiere precipitando fino al fiume;
considerato che:
i suddetti massi nel loro rovinoso percorso hanno ferito un operaio e distrutto un pollaio sito in un orto privato nei pressi del cantiere e, solo per mera coincidenza, quel giorno nessun altro si è trovato sulla traiettoria di caduta;
è risaputo che il terreno dove è posto il cantiere è franoso e, a parere degli interroganti, questo incidente è la dimostrazione che le condizioni ambientali e di sicurezza sono state ampiamente sottovalutate,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga la tutela delle vite umane prioritaria rispetto alla costruzione di opere di dubbia utilità.
(3-01151)
BIGNAMI, MUSSINI, PEPE, MASTRANGELI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è stato disposto l'avvio alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, mentre l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 gennaio 2001, n. 6, ne ha stabilito la trasformazione a decorrere dal 23 maggio 1998. La rivisitazione dell'assetto delle fondazioni è proseguita con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
le fondazioni liriche in Italia sono in tutto 13, oltre all'Accademia di Santa Cecilia di Roma e negli ultimi 7 anni hanno ricevuto dallo Stato, attraverso il FUS, fondo unico per lo spettacolo, finanziamenti che ammontano a circa 1 miliardo e 230 milioni di euro. Il sostegno pubblico rappresenta l'88 per cento delle contribuzioni al settore;
negli ultimi anni le fondazioni hanno registrato un crollo significativo degli spettatori, con 100.000 ingressi in meno dal 2008 al 2013, e carenti finanziamenti da parte degli enti locali, il che ha comportato negli anni una riduzione della programmazione in cartellone;
le fondazioni, inoltre, sono caratterizzate da gestioni fallimentari che hanno fatto sì che il cumulo totale dei loro debiti, come registrato sui bilanci depositati, è arrivato a circa 360 milioni di euro;

già nel 2010 la Corte dei Conti aveva lanciato un allarme, fotografando un debito complessivo di 349 milioni di euro;
considerato che:
il decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto "Valore cultura"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, non riesce a sanare la totalità dei debiti delle fondazioni, in quanto impone alle fondazioni con difficoltà economiche di avere i bilanci in pareggio, pena la non erogazione dei fondi e la conseguente messa in liquidazione dei teatri;
tenuto conto che:
il debito dei teatri è stato accumulato principalmente a causa dell'aumento delle assunzioni che sono passate dalle 5.560 del 2010 alle 5.695 del 2013, ma ciò che a parere degli interroganti sembra incidere maggiormente sui bilanci sono i lauti compensi dei sovrintendenti, tutti nominati dalle amministrazioni locali, per il tramite dei sindaci: il sovrintendente della Scala di Milano, Stephane Lissner, percepisce un compenso di circa 1 milione di euro annui per 10 anni, comprensivo della retribuzione e degli ulteriori *benefit*; Carlo Fuortes, nominato a dicembre 2013 dal sindaco di Roma Ignazio Marino sovrintendente al teatro dell'Opera di Roma, ricopre al contempo gli incarichi di amministratore delegato della fondazione Musica per Roma e commissario del teatro Petruzzelli di Bari, percependo complessivamente ben 3 indennità;
le ingenti retribuzioni che fanno dei sovrintendenti dei veri *supermanager* appaiono in netto contrasto con la situazione di crisi che stanno vivendo le fondazioni liriche in Italia: il teatro dell'Opera di Roma, per esempio, nel 2013 aveva un *deficit* di circa 12,9 milioni di euro come denunciato dal sovrintendente Fuortes;
la crisi del settore lirico si ripercuote principalmente sui lavoratori, con una drastica riduzione dei compensi e dei posti di lavoro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga necessario, in un periodo di *spending review* e di tagli alla cultura, attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per contenere gli emolumenti dei vertici delle fondazioni, e nello stesso tempo per salvaguardare i bilanci di tali enti, garantendo i posti di lavoro dei dipendenti.
(3-01152)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BELLOT, MUNERATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -
Premesso che:
è notizia pubblicata su "Il Gazzettino", edizione di Belluno del 30 luglio 2014, quella della trattativa tra le parti sindacali della ACC Compressors SpA di Mel (Belluno) ed il nuovo proprietario cinese Wambao; sul tavolo, il futuro dei dipendenti della società ed i drastici tagli al costo del lavoro;
dichiarata insolvente, e posta in amministrazione straordinaria nel giugno 2013, con commissario Maurizio Castro, l'azienda ha navigato a vista in maniera soddisfacente fino ai primi giorni di luglio 2014, quando si è aggiudicata l'asta internazionale la Wambao Group Compressor, uno dei *leader* mondiali del settore del compressore, con sede a Guangzhou in Cina;
sembrerebbe che l'acquirente cinese garantisca allo stabilimento di Mel la continuità industriale, con l'assegnazione di 3.200.000 compressori nel 2014 e di 3.600.000 nel 2016; a fronte di tale rilancio, tuttavia, la Wambao ha chiesto il rigoroso taglio stipendiale dei dipendenti del 27 per cento;
i sindacati sperano di chiudere la trattativa con un taglio del 16 per cento e la garanzia di assunzione di 455 dipendenti sui 600 attualmente in cassa integrazione da anni (300 unità all'inizio, cui aggiungerne altri 50 fino ad arrivare a 455 entro la fine del 2014);
secondo quanto dichiarato dal commissario straordinario, la riassunzione a tempo pieno ed indeterminato dei 455 lavoratori non è e non può essere messa in discussione, perché altrimenti la Wambao avrebbe delle penalità spropositate in quanto "il Governo italiano non accetterebbe mai che non venisse rispettato un impegno occupazionale preso in una procedura d'asta";
sempre secondo le dichiarazioni del commissario, l'ingresso di Acc nell'orbita di uno dei primi quattro produttori mondiali di compressori è in prospettiva una scelta vincente su entrambi i versanti: su

quello dell'acquirente, consente a Wambao di diventare un vero competitore globale grazie a una piattaforma produttiva europea a presidio del segmento medio-alto del mercato che nessun concorrente orientale possiede e solo Embraco può vantare; su quello dell'azienda italiana ceduta, consente a Mel, stremata da anni di crisi gestionale e finanziaria, di recuperare un ruolo strategico centrale in un grande gruppo internazionale, vedendo in prospettiva valorizzato e rafforzato il suo patrimonio tradizionale di competenze progettuali, tecnologiche e produttive,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quali penalità si parli e se trova conferma quanto dichiarato circa l'impegno del Governo a far mantenere alla cinese Wambao la promessa di riallocazione di 455 dipendenti su 600 addetti;

se e quali provvedimenti di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, il Governo intenda adottare per garantire il rispetto delle conquiste sindacali e delle regole di sicurezza da parte della nuova proprietà;

se e con quali misure il Governo intenda sostenere un significativo rafforzamento della funzione "ricerca e sviluppo" della Acc di Mel quale *competence center* per il compressore a livello mondiale;

se non ritenga improcrastinabile un efficace intervento di riduzione del costo del lavoro e drastico taglio del cuneo fiscale, per impedire che ogni operazione di salvaguardia di realtà produttive mediante acquisizione straniera si traduca per i lavoratori in una perdita dei diritti, delle tutele, nonché del potere d'acquisto.

(4-02586)

DONNO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, FUCKSIA, PUGLIA, PAGLINI, MOLINARI, MORRA, GIROTTO - *Al Ministro della salute* - Premesso che risulta gli interroganti che:

l'Asl (Azienda sanitaria locale) di Lecce, nella persona del direttore generale, con missiva datata 26 giugno 2014 (prot. n. 103542) indirizzata alle organizzazioni sindacali mediche e alle organizzazioni sindacali di comparto, recante ad oggetto "informazione *ex* art. 6, lettera *a)* CCNL medici 2002-2005 e Comparto 2006-2009", comunicava che: "con provvedimento in corso di adozione, questa Azienda sta promuovendo sollecitazione al mercato con richiesta di manifestazione di interesse per la fornitura dei seguenti servizi alle Unità Operative ospedaliere: turni per complessive 1.216 ore/mese in UOC di Pronto Soccorso; turni per complessive 456 ore/mese in UOC di Ostetricia e Ginecologia; turni per complessive 152 ore/mese in UOC di Nefrologia e Dialisi; turni per complessive 252+720 ore/mese in Sala Operatoria";

nella medesima missiva veniva specificato che "la fornitura interessa esclusivamente personale medico, eccezion fatta per le prestazioni di *équipe* anestesiologica occorrenti all'attivazione di sale operatorie aggiuntive, che coinvolgono anche personale infermieristico di sala" e che "nelle more della procedura ristretta accelerata, l'Azienda procederà ad affidamento diretto limitatamente al mese di luglio";

il motivo dell'adozione della predetta misura risiedeva, sempre secondo la citata missiva, nelle "note carenze di personale che, in assenza di interventi di sostegno, non consentono, in molti contesti organizzativi, la regolare fruizione delle ferie nella misura programmata e contrattualmente spettante. È altresì finalizzata allo smaltimento straordinario di liste di attesa operatorie nelle specialità di maggiore affluenza sull'ospedale di Lecce, atteso che i tempi attuali, incompatibili con le esigenze cliniche dei pazienti, si traducono in incremento di mobilità passiva";

dunque, sulla base delle evidenze descritte e a causa dell'assenza di personale in ferie, il personale medico ed infermieristico sarebbe stato reperito esternamente all'Asl locale;

al proposito, la cronaca locale riportata dal quotidiano "la Repubblica" del 10 luglio 2014, riportava che "è proprio alla Valetudo e a un'altra cooperativa di Bologna, la Novamedica, che l'Asl di Lecce si è rivolta per coprire i turni in pronto soccorso e in reparti dei suoi ospedali sguarniti a causa della carenza di medici e alle prese con i difficili mesi estivi";

con missiva dell'11 luglio 2014 (prot. n. 1383) recante ad oggetto "richiesta incontro urgente" il Collegio infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d'infanzia (IPASVI), in riferimento alla

comunicazione dell'Asl di Lecce (prot. n. 103542), chiedeva spiegazioni sul "perché chiamare una cooperativa di fuori regione quando sul territorio ci sono professionalità tali da garantire le suddette prestazioni";
parimenti, venivano formulate delle proposte alternative, ovvero di procedere secondo "avviso pubblico per infermieri dell'ottobre 2010 che codesta ASL di Lecce sta utilizzando per la seconda volta"; oppure attingendo ad un "elenco di infermieri liberi professionisti (circa 200), iscritti all'IPASVI e alla Cassa di previdenza di categoria ENPAPI, già depositato presso codesta ASL di Lecce". A conclusione l'IPASVI precisava che "se non si interviene energicamente sul problema il disagio professionale manifestato dagli Infermieri potrà avere delle ripercussioni negative gravi per il nostro territorio";
considerato che, a giudizio degli interroganti non si comprende il motivo per cui il reperimento del personale medico, infermieristico e tecnico sanitario, in un momento di carenza del personale assente per ferie, debba essere reperito presso società cooperative esterne, al di fuori del territorio leccese o regionale pugliese, e totalmente estranee all'Asl di Lecce,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda accertare, nell'ambito delle proprie competenze, quali criteri siano stati adottati dalla direzione generale dell'Asl di Lecce in ordine all'individuazione delle società cooperative coinvolte nella menzionata fornitura di servizi di carattere medico ed infermieristico durante il periodo estivo;
se non intenda verificare, con iniziative di competenza, sulla base di quali principi e parametri l'Asl di Lecce abbia ritenuto opportuno adottare una procedura ristretta accelerata mediante affidamento diretto della fornitura di servizi di carattere medico ed infermieristico durante il periodo estivo, in luogo dell'indizione di una tempestiva e regolare procedura di gara;
se non intenda appurare, nei limiti delle proprie attribuzioni, se, previamente alla manifestazione di interesse dell'Asl di Lecce in ordine alla fornitura di servizi di carattere medico ed infermieristico durante il periodo estivo, si sia effettivamente proceduto a verificare l'impossibilità per le risorse umane mediche ed infermieristiche locali o regionali ovvero interne all'Asl di Lecce di svolgere le prestazioni professionali richieste.
(4-02587)
CERONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la provincia di Fermo, negli ultimi tempi, è stata teatro di episodi criminali di particolare gravità, significativi di una presenza ormai consolidata sul territorio di soggetti e organizzazioni stabilmente dediti a traffici illeciti. Negli ultimi giorni, i Carabinieri di Fermo hanno fatto irruzione in un casolare di Montegranaro, ove, un gruppo di soggetti, tra cui alcuni pericolosamente contigui a cosche mafiose calabresi, si era riunito per questioni certamente illecite, come dimostra chiaramente la necessità di ognuno di darsi alla fuga o nascondersi al sopraggiungere dei militari dell'Arma;
a distanza di alcuni giorni dall'evento e dagli articoli di stampa che avevano raccontato l'accaduto (episodio a cui avevano assistito alcuni malcapitati cittadini che si erano trovati occasionalmente ad assistere alle concitate fasi della pericolosa circostanza) i giornali riportano la notizia che la prefettura di Fermo ritiene che la presenza di detti personaggi non sia legata a fenomeni di tipo 'ndranghetista. La Prefettura, evidentemente, è in possesso di elementi conoscitivi sconosciuti, ma il timore è che il tentativo (istituzionalmente comprensibile) di ridimensionamento dell'episodio sia incidentalmente utile a distogliere l'attenzione dai problemi che da anni ormai caratterizzano il comprensorio fermano. Non può offrire occasione di tranquillità il sapere che soggetti legati alla 'ndrangheta si trovavano in un casolare in un paesino del fermano, in compagnia di altri soggetti dediti al crimine;
peraltro, il procuratore generale di Ancona dottor Vincenzo Macrì, dall'alto della sua straordinaria esperienza vissuta sul campo in terra di Calabria, non ha mai esitato a denunciare la sussistenza di gravi segnali di infiltrazioni mafiose, anche di matrice estera, nel tessuto sociale ed economico delle Marche;
e di ciò ne sono testimonianza le numerose operazioni condotte dai Carabinieri e dalle altre forze di

Polizia sul territorio della provincia di Fermo. Ad esempio, per citare le più recenti, l'operazione "Transilvania" svolta dai Carabinieri e dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, che ha fatto luce su una serie di efferati episodi, riconducibili a soggetti di nazionalità rumena, stabilmente dimoranti nel fermano, legati ad organizzazioni criminali rumene, a loro volta dedite, principalmente, ma non solo, al controllo della prostituzione lungo il litorale della stessa provincia (Porto S. Elpidio, lido di Fermo e Porto San Giorgio);

e sempre a riprova della fondatezza dei timori del procuratore generale, non possono essere trascurati i numerosi casi di estorsione, posti in essere da soggetti legati alla criminalità organizzata di altre Regioni (Puglia, Campania e Calabria), ai danni di operatori economici del fermano, alcuni dei quali ridotti letteralmente sul lastrico. Si tratta di circostanze, fortunatamente stroncate dai Carabinieri, che non lasciano certo tranquilli la comunità e il mondo imprenditoriale, le cui attività sono già drammaticamente falcidiate dalla grave crisi che da anni ormai caratterizza i mercati nazionali ed esteri. Nel processo per uno di tali fatti estorsivi, è pubblicamente emersa, in tutta la sua drammaticità, l'attività criminale attuata con metodologia mafiosa;

tenuto conto inoltre che, a parere dell'interrogante:

in siffatto contesto, già di per sé idoneo a richiedere urgentemente un migliore e più ampio investimento di risorse destinate alla sicurezza, si registra una ormai cronica situazione del tribunale e della procura di Fermo, i cui organici, già inadeguati in condizioni normali, sono da tempo gravemente sofferenti causa il mancato ricambio dei magistrati;

nonostante gli sforzi economici sostenuti per l'ampliamento delle caserme dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, in vista della realizzazione dei comandi/uffici provinciali, non solo non sono stati adeguati gli organici e i reparti in funzione della nuova configurazione, ma si assiste persino a contenziosi per la locazione degli immobili, già occupati, di nuova realizzazione, condizione questa che incide sulla serenità e sul rendimento degli uomini delle forze di Polizia, costretti ad operare nell'incertezza circa la sede lavorativa e, soprattutto, nella necessità di doversi sobbarcare un ulteriore onere, quello derivante dall'aspetto logistico, che inevitabilmente distrae dagli obiettivi principali che riguardano la sicurezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda avviare per potenziare e rendere più forti le forze dell'ordine, senza le quali è impossibile salvaguardare un tessuto sociale ed imprenditoriale, come quello fermano, che non può sopportare, inerme, una crescente, incessante e pericolosa invasione criminale.

(4-02588)

DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA, BLUNDO, DE PIETRO, MOLINARI, MORRA, GIROTTO, SIMEONI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:

secondo quanto diffuso dal Ministero della salute in data 26 luglio 2014 "i Carabinieri dei NAS, in accordo con le Direzioni Generali del Ministero della salute, hanno dato luogo, negli ultimi giorni, ad una vasta azione di controllo per garantire la salubrità degli alimenti a salvaguardia del consumatore. I NAS hanno eseguito oltre 2.600 ispezioni nei confronti dell'intera filiera agroalimentare (produzione, distribuzione e ristorazione) rilevando irregolarità nel 28 per cento delle strutture ispezionate";

in tal senso, veniva precisato che "l'attività svolta ha consentito di sottrarre dalle tavole degli italiani e dei ristoranti oltre 800 tonnellate di alimenti di varia natura (prodotti ittici, lattiero-caseari, carne, prodotti da forno e cereali, bibite e bevande) di ignota provenienza, in pessime condizioni igienico-sanitarie, stoccati in ambienti non adeguati, con presenza di evidenti segni di alterazione o con date di scadenza superate, per un valore di oltre 1 milione di euro. 46 le strutture (depositi, ristoranti, panifici, attività di produzione e vendita di alimenti vari, etc.) chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie ed altre decine di strutture sono al vaglio delle Autorità";

sempre sulla base della suddetta fonte, "nel corso dei controlli sono state accertate oltre 1.200 violazioni alle normative nazionali e comunitarie che disciplinano l'igiene e la sicurezza degli alimenti, segnalati 800 soggetti alle Autorità competenti (di cui 90 denunciati all'autorità giudiziaria), elevate sanzioni amministrative per 900.000 euro";

in particolare, a seguito di una segnalazione di un privato consumatore circa la presenza di parassiti all'interno di una confezione di funghi surgelati, il NAS (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Treviso ha proceduto al sequestro sanitario di oltre 14.000 confezioni di funghi presso lo stabilimento di produzione situato nella provincia trevisana;

il recente e diffuso allarme alimentare ha interessato anche la Puglia, in quanto il NAS di Foggia ha chiuso due attività di commercio all'ingrosso e deposito di pesce;

nei mesi scorsi, nel territorio pugliese si sono più volte verificati episodi di inadeguatezza igienico-sanitaria di prodotti destinati al consumo alimentare. In questo senso, secondo quanto riportato nella cronaca locale de "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 28 settembre 2013, i carabinieri dei Nas di Taranto, Lecce e Bari, coadiuvati dai militari del Comando provinciale di Taranto e dal personale medico delle Asl di Taranto e Brindisi, hanno proceduto alla chiusura, per gravi carenze igieniche e/o inadeguatezze strutturali, di 6 attività (depositi prodotti ittici e alimenti, azienda agricola con stabilimento di produzione conserve vegetali, caseificio, ristorante) ed al sequestro di uno stabilimento vinicolo risultato privo di autorizzazione allo scarico dei reflui. In quell'occasione i militari dei nuclei sottoponevano a sequestro circa 600 chilogrammi tra prodotti ittici (cozze, calamari, seppie, polpi) - in parte privi di documentazione attestante la rintracciabilità, altri detenuti in cattivo stato di conservazione e sottoposti ad arbitrario procedimento di congelazione - e prodotti caseari (cacio ricotta, formaggi, ricotta) privi di etichettatura; oltre 1.600 confezioni tra pasta, pomodori pelati, biscotti, bibite, acque minerali, liquori, detenute in locali non autorizzati ed interessati da carenze igienico sanitarie e strutturali (ragnatele, scaffali metallici con ruggine, pavimento disconnesso, finestre sprovviste di mezzi idonei ad impedire l'accesso di insetti ed animali);

inoltre, secondo quanto riportato nella cronaca locale del quotidiano "la Repubblica" del 19 dicembre 2013, a seguito dello svolgimento dell'operazione "Natale a tavola", condotta dagli uomini del Corpo forestale dello Stato del Comando regionale Puglia in previsione delle festività, "circa 75.000 chilogrammi di prodotti alimentari" venivano sequestrati e 8 persone venivano denunciate. Veniva inoltre precisato che "sono finiti sotto sequestro 45.000 uova, 1.000 chilogrammi di dolci e taralli, 10.000 chilogrammi di pasta, 24.000 chilogrammi di pasta dietetica spacciata per italiana ma in realtà prodotta in Svizzera, 10.000 chilogrammi di prodotti alimentari vari (olio, vino, conserve, prodotti di macelleria, insaccati, latticini, prodotti ittici surgelati, dolci, acqua e bibite, passate di pomodoro) e circa altri 5.000 chilogrammi di prodotti ittici freschi e surgelati";

sul tema il comandante regionale pugliese del Corpo forestale dello Stato dichiarava che nel 2013, in Puglia, i controlli in campo alimentare risultavano essere pari a 162, le persone denunciate 31, i sequestri di prodotti alimentari pari a circa 125.000 chilogrammi e le sanzioni elevate pari a 420.000 euro;

il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

secondo quanto riportato nel considerata n. 12 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari "la sicurezza degli alimenti è il risultato di diversi fattori: la legislazione dovrebbe stabilire requisiti d'igiene minimi; dovrebbero essere effettuati controlli ufficiali per verificarne l'osservanza da parte degli operatori del settore alimentare e questi ultimi dovrebbero elaborare e realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP";

considerato inoltre che il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002, il quale stabilisce anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare nazionale e comunitaria, compreso l'obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti nella Comunità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, promuovere iniziative finalizzate ad arginare i fenomeni descritti, specie nella regione Puglia e nelle altre regioni maggiormente afflitte dalle descritte evidenze, mediante un rafforzamento dei controlli in campo alimentare;
se non intendano attivarsi, presso le sedi preposte e mediante iniziative mirate, per garantire la salubrità degli alimenti e dell'intera filiera agroalimentare nei distinti ambiti di produzione, distribuzione e ristorazione nonché il rispetto dei basilari ed imprescindibili requisiti igienico-sanitari a salvaguardia del consumatore;
quali opportune misure intendano adottare, per quanto di competenza, al fine di tutelare il mercato alimentare nazionale, anche attraverso la diffusione di informazioni dettagliate e tempestive riguardanti la produzione, i consumi, le importazioni e le esportazioni di prodotti alimentari.
(4-02589)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01150, della senatrice Ricchiuti ed altri, su iniziative per la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata a Portici e in provincia di Napoli;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01152, della senatrice Bignami ed altri, sulla crisi delle fondazioni liriche;

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01151, del senatore Scibona ed altri, sull'incidente al cantiere del terzo valico dei Giovi in località Trasta (Genova).

1.4.2.22. Seduta n. 299 (pom.) del 04/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

299a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 4 AGOSTO 2014

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 14,02)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 24 luglio.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 14,07)*.

Sugli eventi calamitosi che hanno colpito il Trevigiano

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. La sera di sabato 2 agosto una terribile calamità che sconvolge per la sua violenza ed imprevedibilità ha colpito la comunità di Refrontolo, in provincia di Treviso. Le acque del torrente Lierza si sono di colpo trasformate in una valanga d'acqua impetuosa e devastante che ha travolto macchine, alberi, rocce e vite umane, causando la morte di quattro persone: Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin e il ferimento di altre otto.

Il ripetersi di sciagure tra le cui cause, oltre alla violenza della natura, può annoverarsi anche il dissesto idrogeologico, ripropone ancora una volta con forza l'ineludibilità di un ulteriore e concreto impegno di tutte le istituzioni finalizzato alla salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

Il Senato si raccoglie, con profonda commozione, per testimoniare vicinanza e partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e dell'intera comunità trevigiana.

Invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i colleghi per il ricordo di questi visi, quelli di Gianni, di Fabrizio, di Luciano e di Maurizio, che ci sono amici, ci sono comuni, sono vicini di casa sostanzialmente.

Vorrei cogliere questo momento non solo per esprimere la mia commozione dinanzi allo strazio delle famiglie e per associarmi al momento di dolore che ha colpito la realtà del Trevigiano, ma anche per ragionare intorno a queste questioni, che non possono più rimanere fuori da queste Aule, né si può concepire di considerarle solo nel momento della tragedia.

La «bomba d'acqua» che ha colpito Refrontolo, nel Trevigiano, ha riacceso i riflettori sull'incapacità cronica di gran parte del territorio italiano di assorbire e sapersi adattare ai fenomeni piovosi attuali. La politica pare risvegliarsi solo a fronte di una nuova tragedia come quella che ora piangiamo. I numeri confermano quanto detto, se pensiamo che negli ultimi vent'anni sono morte quasi mille persone a causa del dissesto idraulico e geologico e l'Italia ha speso circa 3,5 miliardi di euro all'anno in gestione per la sola emergenza.

Come scrive oggi Salvatore Settis su «la Repubblica», riprendendo temi cari al compianto poeta trevigiano Andrea Zanzotto, «in questo Paese è convinzione generalizzata che faraonici cantieri funzionanti porteranno economia e benessere per tutti. Se questi serviranno a costruire nuove grandi opere, centri commerciali, nuove zone residenziali, vorrà dire che l'Italia ha barattato il futuro del

nostro Paese, per un benessere illusorio e rapidamente in esaurimento».

A quale Italia, a quale Veneto potranno servire le grandi infrastrutture quando la strade comunali diventano fiumi, i treni regionali e interregionali non ci sono o sono troppo malandati per sostituire il traffico di auto e camion e le loro emissioni climalteranti? Perché si è perduta la millenaria cultura dell'acqua con la tutela non solo degli alvei naturali dei corsi di fiumi e torrenti, ma anche dei terreni adiacenti, subendo alluvioni ripetute che abbattono anche i ponti ogni volta che piove solo un po' di più? Come potranno giustificarsi i troppi fondi spesi da sempre in vanagloriose grandi opere, in TAV di Val di Susa, MOSE e nuove autostrade, se non saremo sicuri che il terreno su cui poggiamo i piedi non frani da un momento all'altro?

Il Nord-Est, il Veneto in particolare, è incline a episodi di smottamenti, frane e allagamenti, tant'è che quello in corso si è manifestato nei primi sette mesi come un vero e proprio *annus horribilis* per devastazioni, morti e feriti e l'inizio di agosto sembra aggravarne una ben nota dinamica distruttiva. Lo stesso uso di espressioni come «bomba d'acqua», «crisi», «massacro dei campi e dei colli», «nubifragio», «disastri annunciati», «monsoni», «uragani», rende evidente la percezione ormai generalizzata di un perenne stato di guerra apparentemente solo contro il clima, in realtà un vero e proprio assalto al territorio che presenta il suo conto salato. Sono infatti evidenti il cambio di clima associato ad un aumento dei fenomeni naturali, ma è necessario portare l'attenzione sulle responsabilità umane che si celano dietro queste grandi tragedie.

Il Veneto è la Regione più cementificata in Italia, la Regione dove questo disastroso processo viaggia alle maggiori velocità. Si è costruito ovunque e si continua a costruire, nonostante i territori siano cimiteri di capannoni abbandonati. Il nuovo piano casa e il PRAC, ovvero il piano cave, da poco approvati dalla Regione, sono l'esempio lampante di una totale insensibilità politica da parte del presidente Zaia e della sua maggioranza a questi fenomeni. A queste si associano la più permissiva legge regionale sulla deforestazione a vantaggio della piantumazione di vigneti e conseguente rimodellamento delle colline con sbancamenti e riporti di terra che rendono franosi ad ogni pioggia i versanti collinari. Nella mia sola provincia di Treviso ne sono state censite 523 dal progetto IFFI e l'elenco si allunga ogni giorno.

Il massimo dell'assurdo in questi giorni è vedere come questi episodi divengano persino passerelle, si spargano lacrime di coccodrillo o tardiva efficienza, vicinanza *a posteriori*, ancora l'ennesima spugna che intende cancellare responsabilità politiche evidenti per una contraddittoria azione prodotta a fronte di dichiarazioni verbali di tutela mai, mai attuate. Chi in questi anni aveva il compito di tutelare il Veneto e prevenire il dissesto deve assumersi oggi le sue responsabilità, cambiare rotta o avere la dignità di farsi da parte.

Questa è la riflessione che voglio porre all'attenzione di tutte le istituzioni, anche quelle nazionali, chiedendo un vero cambio di passo, non attraverso le parole, ma attraverso le iniziative che fin da domani verranno intraprese, a partire da una cartografia più dettagliata su cui poter impostare finalmente un lavoro di programmazione.

Serve ora un piano di recupero del territorio e di rinaturalizzazione dei fiumi, secondo le migliori tecniche conosciute e applicate dai vicini Paesi di Francia e Svizzera, che coinvolga lo Stato centrale e le Regioni: un piano pluriennale dotato di sicuri finanziamenti, recuperati anche rinunciando a quelle grandi opere che, in taluni casi, rischiano di aggravare il problema, senza portare alcun serio beneficio.

Ce lo chiedono oggi quattro vite che non saranno più tra noi e penso che ad esse lo dobbiamo, come dobbiamo mettere la parola fine a disastri di tal genere. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII e del senatore Berger)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, di fronte a una tragedia di queste proporzioni si fa davvero fatica a trovare le parole.

Anch'io sono di quel territorio, sono trevigiana, e quanto è successo l'altro ieri è una tragedia dalle

proporzioni indescrivibili, perché ha comportato la perdita di quattro vite umane e il ferimento di otto persone, di cui pare purtroppo due ancora in gravi condizioni.

A nome di tutto il Gruppo della Lega Nord esprimo la nostra immensa vicinanza alle famiglie toccate da questo dolore. Immaginiamo che cosa esse stiano adesso provando e non abbiamo le parole per descrivere veramente un sentimento di viva e profonda solidarietà. Siamo vicini non solo alle famiglie delle vittime e delle persone ferite, ma anche a tutta la comunità rimasta coinvolta da questa tragica fatalità dalle proporzioni molto vaste, che ha riguardato i Comuni di Refrontolo, Cisone e Farra, Comuni di una zona nella quale davvero non si immaginava di poter vedere in pochi minuti riversata una quantità d'acqua tale da provocare l'esondazione di un torrente, smottamenti e frane. Le persone che si trovavano riunite in quei luoghi per festeggiare un evento si sono viste travolte in maniera del tutto inaspettata da una vera e propria valanga d'acqua, fango e detriti.

Con questo intervento voglio innanzitutto esprimere il dolore che proviamo per quanto è accaduto, ma anche un sentimento di ringraziamento che rivolgiamo a coloro che hanno prestato soccorso subito e poi per tutta la notte e la giornata di ieri. Mi riferisco a tutto il personale della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili dei fuochi e della Protezione civile, nonché a tutti i volontari che si sono adoperati senza risparmiarsi. A loro va rivolto un sentimento vero di profondo riconoscimento e di viva gratitudine.

Quello che vorrei anche dire è che in questa sede spiace sentire usare da qualcuno in maniera strumentale - e mi verrebbe da dire anche in malafede - questa occasione per fare polemiche inutili e strumentali. Notiamo purtroppo che eventi di tal genere capitano oggigiorno ed è assurdo che le persone perdano la vita a causa del maltempo e delle cattive condizioni climatiche, seppure di proporzioni eccezionali e inaspettate.

Quello che noi abbiamo più volte denunciato anche in queste Aule e chiesto al Governo è di mettere finalmente mano ad una politica di interventi strutturali di lungo periodo per la sistemazione del nostro territorio e per la prevenzione e la sua messa in sicurezza, perché episodi di questo tipo si sono verificati in molte altre occasioni e si continuano a registrare. Non è certamente andando a tamponare di volta in volta e a rincorrere l'emergenza che si può pensare di risolverli. Occorre mettere in campo strategie di lungo periodo e fare degli investimenti, e sappiamo tutti che cosa occorre fare sul piano dell'assetto idrogeologico.

Ricordo che la Regione Veneto ha chiesto al Governo, già in occasione anche degli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio, di poter avere la disponibilità di più di 2 miliardi di euro già previsti affinché sia messo in atto un piano di conformazione del territorio, di adeguamento e di messa in sicurezza, che è pronto a partire con opere cantierabili per la cifra di 850 milioni di euro. Non abbiamo, però, ancora ottenuto un'adeguata risposta dal Governo.

Non voglio fare polemiche in questa sede però credo che la Regione Veneto, a fronte dei 21 miliardi di residuo passivo e a fronte di tutte le tasse che dalla nostra Regione vengono versate al Governo centrale, meriti una risposta urgente e un aiuto immediato con tutti i mezzi e le risorse, per un intervento pronto che dia sollievo e sostegno alle famiglie, alle imprese, alle attività delle zone colpite e ai territori di quei Comuni che si trovano strozzati e in difficoltà. Non è la prima volta che lo chiediamo e che denunciamo il fatto che rispetto ad altre aree del Paese la Regione Veneto non abbia avuto sempre e in maniera pronta adeguate risposte, pur essendo sempre stata la popolazione veneta tra le prime ad aiutare altre popolazioni in simili calamità.

Chiediamo in questa sede e con questa occasione che il Governo predisponga subito degli interventi di aiuto e sostegno. L'area che è stato colpita dall'evento dell'altro ieri - e sono in corso ancora indagini e accertamenti per capire l'entità dei danni - è davvero molto estesa. Auspico quindi che, non solo tutti i colleghi parlamentari del Veneto, ma trasversalmente tutte le forze politiche qui rappresentate aiutino e diano sostegno affinché siano subito attivate queste misure di intervento.

Concludo portando ancora una volta solidarietà e vicinanza alle famiglie, sperando che arrivino presto notizie di guarigione delle persone ferite e con l'auspicio che il Governo prenda atto di quanto avvenuto per mettere in campo le opere di sicurezza necessarie per la conformazione del nostro territorio. Ribadisco: il Veneto chiede e ha già chiesto in occasione degli ultimi eventi che vengano

stanziate le risorse che gli spettano; mi auguro che questa sia l'occasione per il Governo di rendersi conto che non c'è più tempo dà perdere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Scibona)*.

CONTE *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo anche a nome del collega della mia Provincia, il trevisano Sacconi, per esprimere prima di tutto il cordoglio e la vicinanza alle famiglie che sono state colpite da questo luttuoso evento. Esprimo vicinanza anche all'amministrazione comunale, che, appena insediata, si trova a vivere una situazione di grande difficoltà, perché, al di là del lutto e della tragedia che si è verificata, con la perdita di quattro vite umane, c'è anche il problema di una serie di danni che si sono verificati in tutto il Comune e nelle zone contermini.

Si tratta di danni che non sono inaspettati perché già da tempo sono state segnalate - è stato ricordato anche dalla collega Puppato - oltre 500 zone a rischio di frane in tutta la fascia pedemontana che va dalla zona ovest del Comune di Borso del Grappa alla zona est del Comune di Vittorio Veneto (si tratta di un'area di circa 50 chilometri). Non partiamo da una situazione da anno zero: essendo stato assessore all'urbanistica della Provincia di Treviso e avendo vissuto la fase in cui è stato redatto il Piano urbanistico provinciale, so che questo aveva tra i suoi elementi anche un piano che individuava le zone a rischio idrogeologico. Effettivamente, si tratta di aree densamente edificate, per cui il rischio di questi incidenti, che potrebbero avere ulteriori sviluppi tragici, è notevole.

Credo doveroso da parte nostra fare tutto il possibile per passare da quello che è stato un piano che ha individuato le situazioni a rischio ad un piano concreto di interventi, per il ripristino delle aree danneggiate in questi giorni, non solo nel Comune di Refrontolo ma anche nei Comuni di Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, e per i danni verificatisi ieri sera nella zona di Crespano del Grappa e di Borso del Grappa. Si tratta effettivamente di danni notevoli che si sono verificati e che trovano origine soprattutto nell'abbondantissima quantità di precipitazioni che hanno interessato la Provincia di Treviso e la Regione Veneto nelle ultime settimane. Un territorio già fragile di per sé è stato quindi messo in questa situazione di grossa difficoltà.

Dicevo prima che dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni. Si tratta anche di situazioni già individuate; ci sono Comuni che hanno proprie risorse a disposizione e che potrebbero essere pronti per realizzare anche qualche intervento, ma purtroppo sono bloccati dai vincoli del Patto di stabilità. Quindi, una delle prime cose che mi sento di chiedere a quest'Aula - l'ho chiesto anche in un'interrogazione al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'ambiente - è proprio la possibilità di derogare ai vincoli del Patto di stabilità per ripristinare la normalità a fronte di queste situazioni che continuano a essere di pericolo, oltre che creare numerose preclusioni al transito del traffico. Ci sono numerose attività economiche che non sono in grado di poter continuare.

È necessario quindi un intervento urgente, è necessario dichiarare lo stato di calamità (e l'ho fatto nella mia interrogazione), ma soprattutto c'è la necessità di passare finalmente ad una fase concreta e operativa per ripristinare la normalità a fronte di queste grandi situazioni di rischio. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, esprimo solidarietà e vicinanza a nome di Forza Italia, oltre che mio personale, alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto. La Regione Veneto è già stata martoriata da disastrosi eventi alluvionali, che hanno messo a dura, durissima prova un Veneto laborioso, che non si è mai scoraggiato, che si è rimboccato le maniche e che ha sempre dimostrato di saper ricominciare. Ma non possiamo sempre tener conto della capacità di una popolazione come quella del Veneto di autodeterminarsi. Abbiamo urgente bisogno di effettuare un monitoraggio serio del territorio e della tenuta del sistema idrogeologico.

Abbiamo bisogno anche di interventi urgenti da parte del Governo per sopperire alle necessità di questa popolazione, per venire incontro alle esigenze determinatesi. Ma non abbiamo bisogno di

interventi oggi, volti a ripristinare la normalità, una normalità necessaria, ma abbiamo bisogno di interventi strutturali capaci non solo di riportare il nostro Veneto alla normalità della vita quotidiana, ma di dare certezze, sicurezza alla nostra popolazione affinché eventi di questo tipo non debbano più ripetersi.

Quindi, voglio sollecitare il Governo a darsi da fare, nel senso di intervenire subito e in maniera strutturale affinché non vi siano più giornate come queste che iniziano con un gesto di solidarietà, ma poi, dietro l'onda dell'emozione, non c'è più nulla. Voglio che oggi siano presi provvedimenti perché nella nostra Regione queste calamità non debbano più ripetersi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Russo)*.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io abito a Treviso, a un chilometro dal fiume Piave, fiume sacro alla Patria, che spesso ci dà ancora problemi di esondazione.

Innanzitutto desidero esprimere, a nome del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, le condoglianze ai familiari delle vittime e i ringraziamenti a tutte le Forze dell'ordine e ai volontari che si stanno prodigando per minimizzare le conseguenze.

Avevo già avuto l'onore e l'onere di intervenire in occasione della commemorazione del Vajont qualche mese fa e avevo spiegato una serie di cause dicendo che, se non si interviene su di esse, fare solo commemorazioni è una ipocrisia. Anche in questa occasione vorrei parlare delle cause e sottolineare che ogni volta che si parla di eventi eccezionali stiamo facendo cattiva informazione. Infatti, gli esperti climatologici e metereologici stanno dicendo da anni che queste situazioni diventeranno sempre più comuni a causa dei cambiamenti climatici in atto.

Qui non è più il caso di chiedersi se il pianeta si sta effettivamente surriscaldando: molto semplicemente le attività dell'uomo, da più di un secolo, hanno rotto quel delicatissimo equilibrio climatologico che nel pianeta si è formato in milioni di anni di attività. Da più di un secolo immettiamo nell'aria quantità enormi di gas, chiamati climalteranti - la parola già dice tutto - che hanno rotto questo delicatissimo equilibrio.

Giusto per spiegare ai cittadini, ogni qualvolta accendiamo l'automobile, abbiamo un processo industriale o utilizziamo una caldaia, il 60 per cento dell'energia che consumiamo non viene utilizzato per spostare l'automobile o per compiere l'attività produttiva, ma si trasforma semplicemente in calore. Quindi la stragrande maggioranza di ciò che facciamo tutti i giorni non fa altro che immettere calore, calore, calore nell'atmosfera. Immaginate una banalissima pentola a pressione: se continuiamo a scaldarla, è chiaro che a un certo punto la valvola si apre e sbuffa.

Gli eventi che si sono verificati negli ultimi mesi in Sardegna, in Liguria e l'altro ieri a Refrontolo, non sono altro che gli avvisi che l'atmosfera è troppo carica di energia e deve ripristinare un equilibrio.

Capite le cause, dobbiamo passare ai rimedi e cambiare il nostro modo di produrre e consumare; altrimenti continueremo ad assistere passivamente e colpevolmente a queste situazioni. Dobbiamo cambiare modo di produrre e consumare facendo sì che la nostra attività sia a impatto zero, cioè non dobbiamo produrre inquinanti e anidride carbonica e dobbiamo finalmente rendere attivo quel concetto, quel principio comunitario espresso in poche parole: chi inquina paghi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non possiamo più accettare che esista una parola chiamata «esternalità», che significa: io, azienda, faccio quel che voglio, creo una serie di problemi ma non li gestisco internamente e li riverso all'esterno. E poi paghiamo tutti quanti, attraverso questi tributi che la natura ogni tanto tragicamente ci propone.

Questo - ripeto - è un principio comunitario e le tecnologie per concretizzare questo cambiamenti ci sono e addirittura creerebbero centinaia di migliaia di posti di lavoro, di cui abbiamo disperatamente bisogno. Invece siamo andati a deprezzare e a deprimere una delle poche filiere in controtendenza dopo la crisi del 2008, appunto quella dell'efficienza energetica delle fonti rinnovabili; e questo lo

facciamo soprattutto a causa delle pressioni delle *lobby* industriali e finanziarie che guadagnano cifre immense e non pagano i danni che provocano.

Abbiamo la necessità di aumentare il nostro livello di efficienza energetica, di non disperdere il calore che utilizziamo. Non possiamo più pensare di poter disperdere nell'atmosfera quantità di calore e quindi di energia.

Invece, signor Presidente, mi lasci dire che siamo qui da più di una settimana a parlare di riforme istituzionali che non creano un posto di lavoro, non vanno minimamente ad aggiustare quell'equilibrio idrogeologico che abbiamo perso.

È chiaro che la seconda faccia della medaglia, oltre ai cambiamenti climatici, è l'abbandono, l'incuria del territorio e il riassetto idrogeologico che manca. Come Movimento 5 Stelle, diversi mesi fa avevamo già fatto una conferenza stampa nella quale denunciavamo la situazione e, insieme alle associazioni forestali, fornivamo dei numeri sui posti di lavoro che si possono creare se ci mettiamo seriamente a correggere l'assetto del territorio.

E lo ripeto: siamo qui a parlare di riforme istituzionali invece di pensare ai posti di lavoro che possiamo creare con il riassetto idrogeologico del territorio e con l'efficienza energetica e le rinnovabili.

Tutto il resto è ipocrisia. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

DE POLI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(PI)*. Signor Presidente, anch'io desidero esprimere la massima vicinanza alla comunità della Marca Trevigiana ed il cordoglio ai familiari delle persone che oggi non ci sono più, nonché rivolgere un ringraziamento a tutte le Forze dell'ordine, alla Protezione civile e a tutti i volontari e a quelle persone che hanno lavorato giorno e notte per dare una mano a chi non ce la faceva più, riuscendo a tirare fuori decine di persone che potevano avere problemi molto più gravi.

La tragedia di Refrontolo non deve più ripetersi e credo debba farci riflettere. Abbiamo visto queste tragedie anche in tante altre parti d'Italia oltre che nel Veneto nei mesi scorsi e qualche anno fa. Credo che ciò debba far riflettere affinché la salvaguardia e la manutenzione dei nostri territori siano prese in considerazione e con urgenza attuate, a partire dagli aspetti più semplici dei nostri territori, dei nostri Comuni, dei nostri piccoli canali e delle nostre abitazioni. I nostri papà e i nostri nonni ce l'hanno insegnato ma forse, nella storia degli ultimi anni, per molti aspetti abbiamo dato priorità alla cementificazione ed abbandonato le nostre campagne e la salvaguardia del nostro territorio.

Oggi più che mai bisogna adottare interventi d'urgenza: ad esempio, nel nostro territorio si calcolano interventi per circa 2 miliardi di euro che servono per mettere in sicurezza il territorio e per far questo, da noi come in tutte le altre parti d'Italia, serve far sì che questo tipo di opere, come hanno ricordato tutti i colleghi che sono intervenuti, siano al di fuori del patto di stabilità.

Al di là degli aspetti politici e partitici, vorrei con molta serietà che quest'Aula abbia il ricordo di coloro che oggi non possono più essere qui con noi. *(Applausi dal Gruppo PI).*

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, anche a nome del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE voglio esprimere la nostra solidarietà ed il cordoglio per le famiglie colpite da questo tragico incidente e, naturalmente, la solidarietà va anche a tutte le comunità interessate.

Al di là delle riflessioni e della solidarietà, doverosa è naturalmente la richiesta al Governo perché si intervenga immediatamente per portare aiuto e sostegno per fare in modo che i feriti possano rimettersi al più presto.

È necessario svolgere una riflessione su quanto accaduto. In particolare il Gruppo delle Autonomie ribadisce da mesi, all'interno di vari provvedimenti legislativi, l'importanza di intervenire sul problema

dell'abbandono del territorio e su quello del dissesto idrogeologico che sta interessando in maniera drammatica il nostro territorio

Qualche settimana fa, io stesso, con la Commissione agricoltura ho effettuato un sopralluogo nei territori dell'Emilia interessati dalle alluvioni e quotidianamente in quest'Aula dobbiamo affrontare queste emergenze che purtroppo tali sono costrette a rimanere.

Anche nell'ultimo mio intervento sulle emergenze ambientali ho avuto modo di dire che in questo Paese troppe sono le emergenze e che non riusciamo a risolverle. Quindi occorre agire a monte trovando le soluzioni per prevenire il dissesto idrogeologico. Di qui, l'attenzione alla montagna, all'interno dei provvedimenti che continuano ad arrivare nelle Commissioni. All'interno dell'Aula del Senato il sottoscritto assieme ai colleghi del Gruppo Per le Autonomie in particolare quelli provenienti dalle Regioni di montagna continuiamo a ribadire la necessità di un'attenzione particolare per i territori più difficili e più fragili.

Si tratta di territori che sono a rischio continuo di spopolamento; molti sono già spopolati e altri rischiano di diventarlo, se non riusciamo a mettere in campo delle normative particolari, a liberarli dai vincoli della burocrazia e a restituire dignità alle popolazioni che continuano a rimanere, con grande difficoltà, in condizioni difficili.

Purtroppo non sempre siamo ascoltati. Anzi, credo che né le Commissioni, né il Governo, né il Parlamento riescano a comprendere le difficoltà in cui oggi versano le Regioni, i territori di montagna e la tendenza purtroppo molto elevata dei giovani ad abbandonarli. E, senza presidio umano, il territorio è destinato a diventare incontrollato e ad essere esposto a rischi di dissesto idrogeologico ovunque. Come Gruppo interparlamentare «Amici della montagna» abbiamo lavorato su questo tema: è partito un tavolo molto proficuo con il sottosegretario Bressa e con il ministro Lanzetta e stiamo lavorando su un collegato per la montagna. All'interno di questo collegato, l'attenzione al territorio e alla prevenzione idrogeologica sono tra i temi fondamentali. Mi auguro che il Governo sia sensibile a questi temi, che riesca a trovare le risorse necessarie e che consideri questa come una vera e propria emergenza del territorio nazionale.

Proviamo a pensare un attimo cosa sarebbe potuto accadere nel Trevigiano e nel paese di Croda di Refrontolo se questa specie di bomba d'acqua non avesse colpito solo quattro persone ma provocato una strage.

Il numero delle persone presenti era di oltre un centinaio e davvero le conseguenze avrebbero potuto essere molto più disastrose.

Ribadisco nuovamente la disponibilità del Gruppo Per le Autonomie a collaborare e a portare proposte, anche in virtù delle esperienze che ognuno di noi porta nei rispettivi territori e dei risultati positivi conseguiti, ad esempio, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome nella prevenzione del dissesto; noi siamo esposti ogni minuto del nostro tempo a questi pericoli. Mi auguro che il Paese riesca finalmente ad uscire da questa emergenza che purtroppo provoca spesso vittime. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vogliamo esprimere, come senatori di SEL e di tutto il Gruppo Misto, la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime e dei feriti e alle comunità che sono state così duramente colpite.

Ovviamente, signor Presidente, come altri colleghi, vogliamo anche offrire alcune riflessioni su questo punto, che partono dalla tragedia di Refrontolo. Purtroppo - ahimè - siamo costretti ormai con una frequenza impressionante a dedicare alcune riflessioni in quest'Aula alle vittime e alle tragedie delle alluvioni.

Purtroppo il giorno dopo le disgrazie assistiamo ovviamente ai tanti comunicati dei vari Governi che si succedono sul fatto che d'ora in poi si comincerà ad affrontare con serietà la questione della prevenzione e quindi si metterà a punto un piano per il dissesto idrogeologico.

Ho fatto una raccolta di tutti i Ministri e di tutti i Capi di Governo che si sono succeduti negli ultimi anni e le dichiarazioni sono alla fine sempre le stesse. Purtroppo però accade che non facciamo altro che assistere ad un ripetersi di queste tragedie, con una frequenza che ormai fa sì che non sono certamente più eventi rari, ma sono diventati ordinari. Anche la stessa definizione deve essere rivista: ormai tutti gli esperti ci dicono che i cosiddetti "eventi estremi" sono diventati quasi ordinari.

Credo quindi che non possiamo più permetterci, per il rispetto che dobbiamo a noi stessi e soprattutto alle tante vittime che ci sono state in questi ultimi tempi, di non assumere decisioni concrete.

Come il presidente Gasparri ricorderà, durante la discussione della legge di stabilità (in concomitanza con l'alluvione in Sardegna) facemmo una battaglia insieme ad altri colleghi molto importante affinché all'interno di quella legge fossero previste le risorse necessarie per il piano contro il dissesto idrogeologico. Ovviamente le cose non sono andate come auspicavamo e ora ci troviamo di fronte a interventi che, a mio avviso, continuano ad essere non sufficienti: senza la determinazione per assumere decisioni oggi indispensabili per il nostro territorio.

L'80 per cento del nostro territorio è ormai in dissesto, più o meno grave. Il problema, alla fine, non è individuare la responsabilità sul singolo evento; ma l'insieme del nostro territorio è in condizioni tali che credo non ci possiamo più permettere di continuare a trattare la questione del dissesto con superficialità, così come è finora avvenuto.

Signor Presidente, spendiamo più di 3 miliardi e mezzo l'anno di euro per intervenire in emergenza. Pensiamo quanto in tutti questi anni avremmo certamente risparmiato se avessimo cominciato a mettere in sicurezza il nostro territorio.

C'è però un'altra questione data dal combinato disposto tra il dissesto del nostro territorio, il consumo del suolo e i cambiamenti climatici, che stanno producendo e produrranno sempre più frequentemente questi effetti.

Credo non si possa più continuare ad ignorare quello che alcuni scienziati ora definiscono il «caos climatico», dovuto essenzialmente agli effetti che si sono prodotti a seguito dell'innalzamento della temperatura. Non è una disquisizione che possiamo lasciare agli scienziati: bisogna mettere in campo piani di mitigazione e di adattamento e, comunque, un vero cambio di strategia dal punto di vista energetico; cosa che - come purtroppo ci dimostra il decreto competitività - il Governo non intende fare.

Spero che questa tragedia possa veramente, questa volta, far capire a tutti che bisogna cambiare completamente il verso, investire sul nostro territorio nelle opere che servono e finalmente cambiare strategia per affrontare i cambiamenti climatici in atto. *(Applausi dal Gruppo SEL)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, anche noi ovviamente interveniamo per portare la nostra solidarietà alle vittime e ai feriti e dare un contributo di riflessioni molto più elementari e non così impegnative come quelle che molti miei colleghi hanno affrontato.

Non intendiamo demagogicamente fare riflessioni sul dissesto idrogeologico, ancorché importante, ma più elementarmente sulla normale manutenzione dei corsi d'acqua: basterebbe fare come all'epoca della mia infanzia, quando i cittadini toglievano la legna che si accumulava durante le alluvioni, tagliavano la vegetazione selvatica, mantenevano i fiumi, i torrenti ed i canali puliti, togliendo la ghiaia; non c'era quindi sovralluvionamento.

Il collega Rubbia all'università insegna che, se vi è un recipiente di capacità dieci e cinque è occupato da materiale solido, il liquido ha il 50 per cento di capacità inferiore a disposizione; se il recipiente è pieno fino al 90 per cento, ne ha solo il 10 per cento. Se addirittura nei corsi dei fiumi ci sono degli accumuli a dorso di mulo superiori all'argine, cambiano le forze contro gli argini e li indeboliscono.

Vi ricordo che la legge quadro di riferimento è un regio decreto del 1904 e che da allora, cioè da 110 anni a questa parte, il Parlamento non ha emanato una legge quadro sul mantenimento dei fiumi e dei boschi. Ormai, i fiumi sono diventati boschi ed i boschi fiumi; non c'è più la cultura contadina che

consigliava di scavare delle fossette tra una proprietà e l'altra per regimare bene l'acqua e farla scorrere. Basterebbero queste nozioni elementari per ridurre notevolmente il rischio per le nostre popolazioni.

Credo che in causa ci sia la politica del cocomero, verde fuori e rosso dentro. Bisogna cominciare ad intervenire sui fiumi come facevano i nostri avi, i nostri padri, i nostri nonni, che avevano la cultura di tenerli puliti e di non farne un ricettacolo di ingombranti anche solidi che formano dighe e favoriscono quindi l'erosione delle sponde.

Credo sia opportuno ridelegare la tutela e la pulizia dei corsi d'acqua, ora di competenza delle Regioni e del Genio civile, ai Comuni che oggi non possono fare nulla consentendo loro, tramite il patto di stabilità, di stipulare convenzioni con il Genio civile o con le Regioni per intervenire (dato che conoscono il territorio) sui fiumi perché credo che questa sia la vera prevenzione.

Non dobbiamo sempre stracciarci le vesti e dare la colpa al clima o al dissesto idrogeologico. Basterebbe della semplice manutenzione che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno ben insegnato ma che noi non facciamo per la cosiddetta "cultura del cocomero", verde fuori e rosso dentro, la vera responsabile. *(Applausi del senatore Malan)*.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà in qualità di Presidente dell'8a Commissione, essendo già intervenuta per il suo Gruppo la senatrice Alberti Casellati.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per rivolgere una richiesta al Governo e non per polemica, perché quando ho fatto parte dei Governi non sono riuscito a farla passare. Credo sarebbe opportuno che il Governo esaminasse la possibilità di far spendere ai Comuni tutti i soldi a disposizione e che hanno ricevuto da diverse anni a questa parte, ma che non possono spendere per l'assetto idrogeologico perché, così facendo, farebbero saltare il patto di stabilità. Chiedo che il Governo esamini questa possibilità affinché, per lo meno per le questioni ambientali e l'assetto idrogeologico, si possa superare il Patto di stabilità. Ci sono miliardi a disposizione dei Comuni; alcuni finanziamenti assegnati dal Governo fra il 2002 e il 2006 e ancora non spesi, perché si salterebbe il patto di stabilità.

Se il Governo riuscisse a fare questo, non si risolverebbero certamente tutti i problemi; ma molti fra i fenomeni alluvionali registrati in questi giorni, si potrebbero evitare. *(Applausi del senatore Barani)*.

Sul 20° anniversario della scomparsa di Giovanni Spadolini

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Colleghi, venti anni fa veniva a mancare Giovanni Spadolini, un uomo di Stato che, come pochi altri, ha legato la sua vita e la sua esperienza al Senato della Repubblica.

Eletto senatore a 47 anni, senza alcuna militanza di partito alle spalle, ma con una già lunga carriera giornalistica che l'aveva visto anche alla guida di testate prestigiose, come «Il Resto del Carlino» e il «Corriere della Sera» e un prestigioso percorso accademico di storico dei partiti e delle istituzioni dell'Italia contemporanea, aveva già costruito un legame forte con il Senato.

Giovanissimo infatti iniziò a frequentare la Biblioteca del Senato (che lui volle da Presidente aperta al pubblico e in una nuova sede, che infatti è stata poi a lui intitolata) e da professore fu più volte membro di commissioni di concorso per la selezione dei nostri funzionari, ben prima di divenire senatore.

Senatore lo fu ininterrottamente dal 1972 alla morte: eletto nelle fila del Partito Repubblicano prima, e quindi, dal 1991, senatore a vita.

Statista e uomo di cultura, Spadolini - come ebbe modo di scrivere Leo Valiani - «costituisce il simbolo più alto della sintesi fra cultura e politica». Una sintesi che, dopo essere stato per lunghi anni Presidente della Commissione istruzione di Palazzo Madama, lo portò ad essere protagonista della istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, un dicastero di cui fu il primo titolare.

Forte della sua conoscenza profonda della storia politica dell'Italia contemporanea, da responsabile della cosa pubblica comprese con lungimiranza che la stagione della Repubblica dei partiti, di cui fu pure protagonista indiscusso e autorevole, si stava chiudendo sia da un punto di vista politico sia da quello istituzionale.

Da ciò la centralità che per lui ebbe l'esigenza di una profonda riforma dei meccanismi istituzionali.

Chiamato da Sandro Pertini nel 1981 alla guida del Governo, volle innanzi tutto marcare l'autonomia dell'istituzione Governo e della sua guida: la Presidenza del Consiglio.

Come ebbe modo di dire in queste Aule: «Per chi come noi muove da un'idea della centralità del Parlamento nel sistema costituzionale non c'è dubbio alcuno che le istituzioni parlamentari sono istituzioni di Governo e che viceversa il Governo - il Governo in Parlamento - sia un'istituzione parlamentare». «A un Governo istituzionalmente forte» - continuava Spadolini - «corrisponde un Parlamento forte, a un Governo debole corrisponde un Parlamento debole».

In quello stesso discorso dell'agosto del 1982, con cui presentava alle Camere il suo secondo Governo, affrontò il tema di un generale aggiornamento del nostro quadro istituzionale e anche della nostra Carta costituzionale, una Carta che, ricordava Spadolini, «non è calata dal cielo e non è stata il frutto dell'elaborazione di un gruppo di esperti dietro una scrivania, ma ha rappresentato la conquista di tutto il popolo italiano nella lotta per la libertà».

Secondo Spadolini, «ogni aggiornamento di quelle norme» - e cioè ogni revisione della Costituzione - «presuppone il coinvolgimento di tutti i partiti che la elaborarono, senza escludere l'apporto di nuove forze affacciatesi sulla scena politica italiana e senza pretendere un impossibile unanimismo che, del resto su vari punti importanti, non si realizzò neanche alla Costituente». Sono parole che mi sembrano oggi più che mai attuali.

L'esperienza di Spadolini alla guida del Governo fu breve. Dopo essere stato Ministro della difesa, nel luglio del 1987 Spadolini coronò la sua carriera di uomo delle istituzioni alla Presidenza di questa Assemblea che ricoprì lungo la X e la XI legislatura. Qui riprese il filo di quel percorso riformatore che aveva con tanta lungimiranza avviato nel 1982.

Ne sono il frutto la incisiva revisione del nostro Regolamento del 1988 che proprio il presidente Spadolini ebbe modo di promuovere, in particolare per quanto riguarda la disciplina del voto segreto, e quel dibattito sulla riforma del bicameralismo che si concluse con un testo approvato dal Senato nel 1990, che tuttavia non riuscì a concludere il suo *iter* nell'altro ramo del Parlamento.

Anche allora le posizioni dei partiti che si confrontarono presso la Commissione affari costituzionali sotto la presidenza di Leopoldo Elia erano assai distanti; anche allora non tutte le divisioni furono appianate e il testo non esprimeva una posizione di ampia unanimità. Si dovette, dopo un confronto approfondito e aperto, operare comunque una scelta fra le varie ipotesi avanzate.

Ma questa scelta rappresentava una svolta fondamentale: come efficacemente scrisse allora Spadolini fu infatti «la prima forma di autogiudizio e di autocorrezione che il Parlamento ha dato di se stesso in oltre 40 anni». «Quella data dal Senato» - proseguiva Spadolini - «è una risposta a tutti coloro che, da più parti, irridono alla capacità del Parlamento di saper modificare un quadro normativo istituzionale che senza dubbio ha bisogno di cambiamenti anche profondi».

Credo che ricordare queste parole e quell'esperienza sia il miglior modo per rendere omaggio oggi, in quest'Aula, alla figura di Giovanni Spadolini.

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Vivi, prolungati applausi).*

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1582) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici***

giudiziari *(Approvato dalla Camera dei deputati)***(ore 15,01)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1582: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel corso della seduta del 1° agosto la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Pagliari, se intende intervenire.

PAGLIARI, *estensore del parere*. Signor Presidente, confermo il parere reso in Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, abbiamo seguito con attenzione tutto l'*iter* di questo decreto, confermiamo tutte le nostre perplessità, in quanto a nostro parere, e le notizie di oggi ce lo confermano, che un decreto che dovrebbe avere l'ambizione di riformare la pubblica amministrazione non ha requisiti di urgenza. Si continua, infatti, ancora una volta, ad utilizzare la decretazione d'urgenza per approvare norme che il Governo non è capace di emanare in via ordinaria. Ci chiediamo allora dove sia l'urgenza di questo decreto, se vi siano i presupposti di costituzionalità e dove sia la straordinarietà dell'intervento legislativo, laddove si prevede, sulla base dell'articolo 77 della Costituzione, l'urgenza che il Governo debba intervenire.

Eppure in quest'Aula tantissime volte abbiamo fatto una discussione alla luce delle tante censure della Corte costituzionale e dei tanti richiami del Presidente della Repubblica. Ricordo, e tutti noi ricordiamo, una lunga seduta il 28 dicembre 2013, in cui abbiamo discusso a lungo di una lettera inviata dal Presidente della Repubblica, che conteneva un richiamo alla omogeneità dei decreti e quindi al rispetto dei requisiti di costituzionalità.

Noi consideriamo questo decreto un provvedimento importante, per le norme di cui avrebbe dovuto trattare, da affrontare in questo modo, perché è un decreto che appare come la sommatoria di tante misure anche importanti.

Avevamo accolto come notizia positiva l'approvazione alla Camera dei deputati del famoso emendamento della "quota 96". Il presidente della Commissione bilancio, Boccia, aveva dichiarato la sussistenza delle coperture necessarie. Allora ci chiediamo - e colgo subito l'occasione per chiederlo - chi sia a mentire in questa situazione. Chi ha raccontato una bugia, per usare il linguaggio tanto caro al Governo?

Infatti, la rapida approvazione del decreto che ci era anche stata richiesta, confermando il richiamo all'articolo 77 della Costituzione, era legata al fatto che 4.000 lavoratori della scuola avrebbero potuto, in tempi velocissimi, vedere riconosciuto il proprio dritto alla pensione, dal momento che avrebbero potuto scegliere di andare in pensione entro il 30 agosto.

La notizia, ampiamente diffusa, aveva suscitato tantissime aspettative nel mondo della scuola, perché non avrebbe riguardato soltanto i 4.000 lavoratori direttamente coinvolti, ma anche tantissimi precari che avevano intravisto in quel pensionamento un'ulteriore opportunità di stabilizzazione.

D'altra parte, di questa vicenda - vedo qui la ministra Giannini - abbiamo discusso troppe volte in quest'Aula, con emendamenti e ordini del giorno che tutti i Gruppi in maniera trasversale hanno

presentato e ci aspettavamo un segnale positivo da questo Governo.

Il Presidente del Consiglio aveva infatti presentato le linee-guida del proprio mandato proprio parlando della scuola. Allora pensavamo che quell'annuncio, così tanto eclatante, avrebbe potuto realizzare un primo fatto concreto, che non abbiamo trovato.

Ci chiediamo se, anziché proseguire in questa modalità, forse oggi una riforma della pubblica amministrazione non si debba fare attraverso un procedimento ordinario e seguire una strada diversa che possa innanzitutto riparare ai *vulnus* che si sono creati, ma soprattutto che possa davvero procedere, così come la Costituzione ci indica, a riformare un settore così importante dello Stato. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, il decreto-legge in questione, a nostro avviso, non ha i requisiti che l'articolo 77 della Costituzione, secondo comma, prevede affinché ricorra la fattispecie del decreto-legge. Questo perché - come ha appena concluso di dire la collega Petraglia - il decreto si presenta certamente con interventi necessari, ma altrettanto certamente con interventi che definire urgenti, ma soprattutto omogenei tra loro, è espressione di grandissima fantasia.

Capisco che a furia di dire bugie si inventino mondi virtuali, ma ricordo che proprio in quest'Aula il ministro Boschi riferiva una citazione di Amintore Fanfani «In politica le bugie non servono».

Che bugie sono state dette, per esempio, a chi è stato illuso dalla fiducia posta dallo stesso Esecutivo Renzi ad un decreto-legge che oggi viene a essere, con tutta probabilità, sottoposto ad altra fiducia, dopo che l'Esecutivo ha proposto quattro emendamenti (abrogativi di alcuni articoli) quando aveva già ottenuto la fiducia appena pochi giorni fa alla Camera?

Non so se mi sono riuscito a spiegare, ma il principio di identità e quello di non contraddizione, a suo tempo studiati e portati all'attenzione di tutti quanti gli esseri umani, razionali e normali, da Parmenide e Aristotele, sono proprio disattesi: dapprima si chiede la fiducia alla Camera per realizzare una deroga alla legge Fornero e poi, a distanza di pochissimi giorni, si va al Senato e si chiede la fiducia su un testo da cui sono stati espunti quegli stessi emendamenti che andavano in deroga alla legge Fornero.

Vorrei capire noi tutti, cittadini italiani, con chi abbiamo a che fare: il primo requisito che deve avere l'interlocutore di un dibattito razionalmente fondato deve essere la credibilità che si acquisisce con la coerenza, con il mantenimento di principi logici cui tutti danno egual valore. Voi che richiamate Fanfani poi però, al tempo stesso, calpestate le sue parole, perché per primi lo smentite.

E non mi riferisco solo alla questione «quota 96» per gli insegnanti della scuola pubblica. In questo decreto, infatti, si annidano - usando le parole del senatore Pietro Ichino - esempi lampanti di sperequazione allorquando, avendo trovato, per loro sì, la copertura finanziaria necessaria, si concede ai giornalisti la possibilità di derogare rispetto a quanto stabilito dalla legge Fornero, che - lo ribadisco - è stata votata da tutti quanti voi, e adesso invece chiedete di andare in deroga alla stessa. Pietro Ichino, nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione affari costituzionali, ribadiva come non si comprendesse la *ratio* in termini di equità per cui si dovesse intervenire a favore di una categoria particolare di lavoratori, ossia i giornalisti.

Allora mi domando se forse i giornalisti devono essere tutelati più di altri lavoratori, più degli infermieri, più degli operatori dei servizi di pubblica sicurezza, più degli insegnanti. Forse sì, perché i giornalisti, essendo espressione ed espansione del sistema di potere che voi rappresentate, debbono anch'essi essere tutelati.

Chiedo innanzitutto sia fatta giustizia anche su questa materia, segnalata all'attenzione del Parlamento da un senatore che è esso stesso maggioranza.

Abbiate il coraggio di affrontare queste questioni. Mi dispiace che, come al solito, non sia qui presente il Presidente del Consiglio perché, oltre che per dati formali, procedurali e certamente ineccepibili da un punto di vista anch'esso sostanziale, il problema che si pone è di natura economica.

Come tutti quanti noi sappiamo, infatti, i conti pubblici stanno andando molto, molto di fretta, ma non

nella direzione prospettata dal Presidente del Consiglio: ricordate quando disse che prudentemente ponevano come obiettivo di crescita del PIL lo 0,8, sicuri di essere positivamente smentiti perché saremmo cresciuti molto di più? Bene: mercoledì abbiamo saputo che si aspetta una grandinata dall'ISTAT in relazione al tasso di crescita del nostro PIL.

Allora, perché non raccogliere per esempio gli inviti di un certo Fassina, non «Fassina chi?», che scrive sul «Corriere della Sera» *(Applausi della senatrice Montevecchi)*, pubblicati oggi, con i quali ricorda che forse questo Governo dovrebbe impegnarsi molto più di quanto non abbia fatto, cioè nulla, sul tema della lotta all'evasione fiscale, che è pari al 17-18 per cento probabilmente del PIL ufficiale.

Su quei temi noi vorremmo un impegno congruo e non parolaio dell'Esecutivo, ma su di essi l'Esecutivo è sempre latitante, per non dire assente. Latitante forse suona meglio, perché è latitante di fronte ai propri impegni morali, oltre che ai propri impegni politicamente assunti con chi ha votato per i partiti di Governo, prestando fede alle parole del Presidente del Consiglio pronunciate il 23 maggio - forse perché pochi giorni dopo c'era una importante tornata elettorale - secondo cui il *bonus* degli 80 euro sarebbe stato esteso anche ad altre categorie, quali gli incapienti e i pensionati. Sarebbe stato, infatti, sommamente ingiusto garantirlo ad alcuni e non ad altri, forse anche più sfortunati e bisognosi. Ma di questo saranno gli elettori a doverne poi dare ragione.

Infine, ricordo a tutti quanto è stato inverosimilmente - o forse verosimilmente - scritto sul quotidiano ufficiale del PD, cioè «la Repubblica» (visto che «l'Unità» ha cessato le pubblicazioni, come tutti sappiamo, qualche giorno fa), da Eugenio Scalfari, il quale, proprio nella giornata di ieri, faceva sapere a chi lo legge - e non soltanto - che forse sarebbe il caso di affidarci alla troika. Non voglio commentare questa esortazione, mi vorrei anzitutto affidare a governanti seri: evidentemente, se Scalfari si affida alla troika, quelli che abbiamo tanto seri non sono. Ricordo a me stesso che in un'altra intervista il nostro Presidente del Consiglio - il quale, più che a fare provvedimenti, è impegnato a rilasciare interviste - sosteneva come per la vita quotidiana degli italiani fosse irrilevante che l'aumento del PIL fosse dello 0,4, dello 0,8 o dell'1,5 per cento: tanto gli italiani non percepiscono. Però quei 4.000 miei ex colleghi che hanno lavorato come me nella scuola e che pensavano di poter andare in pensione e che poi in base alla legge Fornero questo presunto diritto se sono lo sono visto negato, fino a qualche giorno fa hanno nutrito la legittima aspettativa - perché voi glielo avete permesso - di poter accarezzare l'idea della pensione dal 1° settembre 2014. Per un provvedimento che lo stesso presidente della Commissione bilancio della Camera, Boccia, aveva assicurato avere le coperture necessarie (sono, se non ricordo male, 417 milioni di euro). Voi, nel giro di pochi giorni, prima dite sì e poi no: siete voi che state mandando il Paese alla rovina! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Siete voi che dovete innanzitutto assumervi la responsabilità di dire la verità agli italiani, perché verità e giustizia non sono esigenze tra loro inconciliabili bensì complementari, ma siccome a voi della giustizia interessa ben poco, interessa altrettanto poco anche della verità, e pertanto anche in termini di bilancio pubblico continuate a violentare Amintore Fanfani continuando a dire bugie! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, siamo ancora qui: non più tardi di venerdì abbiamo commentato la rituale - ormai abituale - assenza dei presupposti di costituzionalità del decreto per l'emergenza carceraria. Siamo al sedicesimo decreto dell'era renziana e, ancora una volta, Presidente, dobbiamo constatare che mancano totalmente i presupposti costituzionali che legittimino un'attività eccezionale - sottolineo «eccezionale» - del Governo di carattere legislativo.

Noi del Gruppo di Forza Italia, di cui naturalmente anticipo un voto convintamente contrario alla legittimazione dei presupposti di costituzionalità che mancano (e quindi contrario al parere della 1a Commissione, che ancora una volta fa mancare il proprio filtro di costituzionalità), non abbiamo bisogno di ricordare quanto sia fondamentale, non solo per il principio di separazione dei poteri ma anche, per un elementare rispetto dei caratteri della nostra forma di Governo, che il Parlamento faccia le leggi e il Governo si occupi dell'indirizzo politico. L'attività legislativa del Governo deve essere eccezionale; questo Governo ne è tanto consapevole che quando il presidente Renzi - lo ricordo molto

bene - venne ad elencarci, non molto tempo fa (siamo al duecentesimo giorno di attività del suo Governo), il suo cronoprogramma, peraltro sostanzialmente disatteso, ci disse che non avrebbe abusato dello strumento della decretazione d'urgenza. Purtroppo non è così.

Dobbiamo legittimare, non certamente per la nostra parte, dobbiamo subire una sequenza di decreti tutti carenti dei presupposti di costituzionalità che li renderebbero leciti. Ancora una volta dobbiamo riscontrare quanto questo provvedimento abbia al suo interno dei disposti totalmente disomogenei gli uni rispetto agli altri. Ahimè, colleghi, non ho bisogno di citarvi - dovrei annoiarvi ancora una volta, visto che la abbiamo citata talmente tanto che potremmo mandarla a memoria se ci svegliassero all'improvviso durante la notte - la copiosa giurisprudenza costituzionale che ci dice che un provvedimento d'urgenza deve essere caratterizzato da un nesso oggettivo e funzionale che lo tiene insieme, che unisce tutti i suoi disposti. Non può andare dal processo telematico nella giurisdizione civile a Expo 2015 (che ormai è come il colore nero, va su tutto, lo troviamo in ogni provvedimento di questo Governo, peraltro sono tutti decreti-legge per cui non facciamo fatica a trovare Expo 2015); non possiamo parlare delle scuole di specialità del settore medicale e contemporaneamente delle trasfusioni di sangue infetto; non possiamo pensare che la parola pubblico sia sufficiente in se stessa ad unire tutti questi disposti totalmente eterogenei, disomogenei, attraverso un vincolo di omogeneità. Non è così.

Questo provvedimento è, come sempre, un *omnibus*. E qui colleghi consentitemi un piccolo inciso. Tutti sappiamo che impariamo per comparazioni, non solo del presente e del futuro ma anche del passato: ove il nostro Governo si fosse permesso di emanare decreti così palesemente carenti dei presupposti di costituzionalità, sicuramente certe matite rosse e blu non avrebbero mancato di tracciare i loro segni. Invece ancora una volta, anche questo decreto che nasce come decreto pubblica amministrazione, spacchettato dopo una ventina di giorni di stazionamento al Quirinale - ma purtroppo non reso, attraverso questo spacchettamento, più omogeneo - è passato indenne attraverso tutti i filtri di costituzionalità *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*, esattamente come il suo gemello, il decreto competitività, che si spera il Governo ritirerà (così abbiamo sentito dire, ma forse non è vero), e male non sarebbe se venisse ritirato anche questo. Ma, ahimè, l'attività della decretazione d'urgenza che contraddistingue il Governo Renzi non può che essere caratterizzata anche da queste patologie.

Quanto a disomogeneità abbiamo già detto - e non occorre che citi sentenze che immancabilmente, dal 1996 al 2012, ci dicono quanto questo sia un presupposto imprescindibile per rendere un decreto legittimo - ma che dire della necessità ed urgenza.

Ministro Madia, siamo alla quarta riforma della pubblica amministrazione: Cassese, Bassanini, Brunetta: di queste riforme ancora permangono dei decreti attuativi da emanare. Devono essere ancora attuate le precedenti, vogliamo parlare di necessità ed urgenza? E per ritornare ad un riferimento fatto precedentemente ad un disposto contenuto nel decreto, quanto sono urgenti le norme che regolano le scuole di formazione professionale dei medici? Solo per fare un esempio. Quanto sono urgenti i disposti che troviamo in questo provvedimento? Quanto sono reiterati, per non dire stratificati, i provvedimenti sul processo telematico? Ancora all'inizio della legislatura precedente se ne parlava e ancora ci sono atti di normazione secondaria che devono essere emanati dal Governo su vecchi provvedimenti.

Colleghi, abbiamo già capito che ci troviamo di fronte all'ennesimo abuso, all'ennesimo esproprio di attività legislativa perpetrato dal Governo nei confronti del Parlamento, nei confronti di tutti noi. E questo non possiamo non sottolinearlo e stigmatizzarlo.

In aggiunta - questo lo abbiamo evidenziato con chiarezza in Commissione, e purtroppo siamo stati facili «cassandre» - questo provvedimento è caratterizzato da un altro profilo di illegittimità costituzionale: ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mancava di copertura. Dico «mancava» perché, opportunamente, sono stati posti in essere, depositati e accolti, guarda caso, solo quegli emendamenti del Governo che hanno eliminato significativi e, devo dire, molto pubblicizzati aspetti di questo decreto (nello specifico la famosa "quota 96"), totalmente carenti di copertura finanziaria.

Su tali aspetti peraltro c'era stata una levata di scudi non da parte - e anche qui deve mutuare un gergo

ornitologico tanto caro al nostro Presidente del Consiglio - dei soliti «gufi», ma da parte dei funzionari e dei tecnici della Camera e del Senato, da parte della Ragioneria generale dello Stato, da parte dello stesso Ministero dell'economia, che aveva evidenziato come non si possono coprire nuove spese con tagli di spesa non ancora attuati.

Ahimè, puntuale come il destino, questa illegittimità costituzionale, che noi avevamo stigmatizzato in Commissione, è stata puntualmente confermata dall'azione del Governo. Un'azione piuttosto sgraziata - me lo si lasci dire - che non abbiamo molto gradito - parlo a nome del mio Gruppo parlamentare - perché, ancora una volta, ci siamo trovati in Commissione a dovere accettare un «già fatto», ad avallare dei «già detto», a dover vedere una sequenza di cassazioni, di bocciature di emendamenti che erano stati posti in essere con il solito intento migliorativo e collaborativo rispetto a un provvedimento molto mal congegnato che non rende la pubblica amministrazione né più efficiente, né più trasparente, né più semplice.

Ahimè, tutto ciò è stato fatto in Commissione, e purtroppo anche in Aula: ancora una volta, infatti, non occorre essere sibille cumane, ma si è facili profeti, si preconizza con grande facilità la prossima fiducia che anche questo decreto subirà. Quindi, ancora una volta ci troveremo di fronte a un'imposizione, che noi non condividiamo e non vogliamo condividere, di cui non vogliamo renderci complici, perché - lo ricordiamo - oltre al Quirinale, al filtro del Governo, alla Commissione affari costituzionali, anche il Parlamento è garante della costituzionalità dei provvedimenti. Ricordiamoci, colleghi, che questa legge di conversione di decreto?legge, non costituzionalmente legittima ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, rimarrà viziata anche a fronte di un successivo controllo della Corte costituzionale.

Ciò detto, e per tutti i motivi già espressi e su cui non mi soffermerò ulteriormente, perché - ahimè - già tanto abbiamo detto e altrettanto saremo costretti a dire nel futuro, manifestiamo il nostro parere assolutamente contrario al parere della 1a Commissione, che avalla la legittimità costituzionale del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, colleghi, sto per dirvi una novità. Secondo la Costituzione, le leggi deve farle il Parlamento. La cosa che ho imparato, lavorando qui in Senato, è che quello che dovrebbe essere un caso particolare, legato a situazioni particolari di necessità e urgenza, invece è la norma. Il Governo sostituisce i provvedimenti che potrebbe e dovrebbe fare, cioè i disegni di legge, con i decreti-legge.

Questi ultimi, però, dovrebbero avere delle caratteristiche, oltre alla necessità e urgenza di tutte le norme che vi sono contenute. Dovrebbero anche trattare materia omogenea, e questo anche per consentire, dati i tempi ristretti che abbiamo a disposizione per esaminarli e convertirli, un'analisi approfondita da parte di tutti i rappresentanti parlamentari, quindi da parte dei deputati alla Camera ma anche da parte nostra qui in Senato.

Ciò non avviene. Per come è impostata l'attività del Governo, e cioè del potere esecutivo, abbiamo già una sorta di monocameralismo di fatto: infatti un decreto viene esaminato molto attentamente in una Camera mentre nell'altra, visti i tempi ristretti e la grande quantità di materie toccate, passa velocemente, possibilmente con la fiducia.

Cogliendo l'occasione per dire che questo decreto non ha le caratteristiche previste dalla Costituzione per essere convertito, mi fa piacere in questo momento, notare il legame esistente tra il modo di operare del Governo, che non esegue ma sostanzialmente legifera, e quello che si vuol fare con la riforma che stiamo trattando in questo stesso periodo. Da un Governo che ha esondato rispetto alle proprie competenze, e invece che eseguire le leggi e dar loro attuazione ne fa di nuove (tant'è vero che siamo pieni di leggi nuove), passiamo ad un Governo che intende cristallizza in Costituzione tali distorsioni, definendo i tempi massimi per i provvedimenti attuativi di aspetti importanti del programma governativo, come prevede il disegno di legge di riforma costituzionale licenziato dalla

Commissione. Vale a dire che quello che sta avvenendo da anni adesso si sta cristallizzando in Costituzione, ovvero l'esautoramento del Parlamento rispetto alle proprie competenze, per cui il Parlamento non legifera più ma si limita a «mettere il bollo» su quanto deciso dal Governo, analizzando in modo frettoloso leggi che sono fondamentali per la vita delle persone.

Fino a quando questo tipo di atteggiamento potrà essere tenuto e qual è la produttività per i cittadini che ci tengono qui a Roma di questa modalità operativa? Verso che tipo di Repubblica stiamo andando? Che tipo di guida politica offriamo al Paese?

Mi pare di poter affermare che piuttosto che «cambiare verso», stiamo accelerando sul modo di operare che ha contraddistinto la politica in questi anni!

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 90.

È approvato.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del***

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 15,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281,

1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di venerdì 1° agosto si è concluso l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati.

Colgo l'occasione per comunicare ai colleghi che il senatore Calderoli è stato colpito da un grave lutto, per la scomparsa della madre. Credo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea nel rivolgere i sentimenti di cordoglio al senatore Calderoli. Comunque i nostri lavori andranno avanti, con la relatrice Finocchiaro. Colgo l'occasione per estendere il cordoglio ai senatori Micheloni e Maturani, perché anche le loro famiglie sono state colpite da eventi luttuosi.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3, occorre attendere la presenza della senatrice Finocchiaro, momentaneamente assente.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se stiamo attendendo la relatrice.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, in attesa della relatrice, il Gruppo Movimento 5 Stelle conferma che questa porcata di riforma non merita la partecipazione delle opposizioni... *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il linguaggio non è quello adatto. La vostra valutazione comunque era nota. Il linguaggio, come è stato fatto presente dalla Presidenza... Va bene; comunque ha avuto la parola, senatore Petrocelli.

PETROCELLI *(M5S)*. La legittimazione di quest'Aula... *(Il microfono viene disattivato)*.

PRESIDENTE Adesso la parola ce l'ha la Presidenza.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 15,36, è ripresa alle ore 15,42).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei illustrare il complesso degli emendamenti all'articolo 3, che riguarda sostanzialmente la questione dei senatori di nomina presidenziale. La nostra proposta è duplice: alcuni degli emendamenti che proponiamo sono soppressivi; con un altro emendamento, il 3.14, riteniamo che l'articolo 59 della Costituzione possa essere modificato nel senso che è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, soltanto chi è stato Presidente della Repubblica.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti che a qualcuno possono sembrare, magari, non di grande portata normativa, ma che invece, per quanto ci riguarda, sono di portata normativa. Essi, infatti, fissano e indicano l'età dei senatori di nomina presidenziale, per un ragionamento che ho fatto anche all'interno della Commissione affari costituzionali e che riguarda la natura della carica, che riteniamo debba essere comunque vincolata al fatto di aver già illustrato la Patria. Occorre evitare che questi senatori, magari troppo giovani, possano essere o diventare un elemento di condizionamento per altri, futuri, progressi di carriera. Signor Presidente, è una questione molto delicata. L'invito è a rendersi conto che gli emendamenti che abbiamo presentato sull'età non sono seriali o privi di portata normativa, ma vogliono mandare un messaggio chiaro e preciso.

A parte ciò, ovviamente, noi riteniamo che non vi possano essere, in un Senato non elettivo, addirittura cinque senatori nominati per sette anni, che costituirebbero il cinque per cento - un vero partito - di quella Camera.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.24, con il quale si tende ad eliminare la possibilità per chi è stato Presidente della Repubblica di essere nominato senatore di diritto e a vita.

Vorrei fare due piccole riflessioni. La prima sulla presenza e sul dovere previsto in Costituzione - ringrazio anzi la Commissione per aver accolto un mio emendamento - di partecipare ai lavori d'Aula.

Non so in passato, ma nell'attuale legislatura non mi sembra che i senatori a vita, vuoi per motivi di salute, vuoi per altro, abbiano dato un apporto costruttivo ai nostri lavori. Con riguardo agli ex Presidenti della Repubblica, molto spesso venivano chiamati per dare la fiducia ad un Governo. Ma siccome questa Camera non sarà chiamata ad esprimere la fiducia, penso non abbiano più neanche questa utilità di cui più maggioranze in passato si sono avvalse.

Penso quindi si dovrebbe approfondire questo argomento ed evitare che i futuri ex Presidenti della Repubblica diventino di diritto senatori a vita. Potranno sicuramente dare il loro contributo come hanno fatto finora, però non in quest'Aula.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, gentili colleghi, ho chiesto la parola per illustrarvi il senso degli emendamenti 3.21 e 3.23 (testo 2) da me presentati all'articolo 3 sperando di trovare un po' della vostra attenzione, perché paradigmatici delle varie proposte emendative già presentate prima in Commissione e poi in Aula, ed entrambi espressione di una riflessione che mira a rafforzare in Senato competenze in alcuni specifici ambiti.

Si tratta di una riflessione che ha sollevato interesse e riscontro da parte di alcuni costituzionalisti, di intellettuali, della stampa e della cosiddetta società civile, ma mi rendo conto che purtroppo ha scaldato ben poco gli animi in quest'Aula.

Devo aggiungere anche che confrontarsi con la realtà verso cui si sta profilando la riforma costituzionale e soprattutto il clima con cui stiamo procedendo alla sua prima approvazione è un'esperienza nuova per me, ma abbastanza deludente.

Anche circoscrivendo il campo alla composizione del Senato, e ancor di più alla componente di nomina presidenziale, non posso non osservare come, dal mio punto di vista, molte delle speranze iniziali si siano perse.

Vorrei quindi illustrarvi il tentativo di queste proposte sottoponendovi due riflessioni. Con la prima vorrei ribadire come il cuore degli emendamenti da me presentati sia volto a meglio disegnare, consolidare e concretizzare le competenze dei senatori di nomina presidenziale, quindi di senatori che, a mio avviso e senza voler escludere nessuno, dovrebbero forse essere privi di affiliazioni a partiti, proprio per fornire un'altra visione rispetto alle riflessioni portate dai membri di rappresentanze politiche e affinché della scelta di questi 5 senatori si possa giovare l'Assemblea tutta, qualunque sarà la fisionomia finale che il Parlamento vorrà dare a questo Senato.

Mi ero quindi immaginata che accanto alle competenze politiche e dei vari ambiti culturali già presenti in quest'Aula potesse esserci anche un rafforzato numero (a dire il vero, speravo maggiore rispetto a quello ora considerato) di senatori con specifiche e altissime competenze nell'ambito della scienza, della tecnologia, dell'innovazione. Si tratta di competenze che non entrano quasi mai nei circuiti della rappresentanza democratica, per ovvie ragioni, e credo che questo sia un danno.

Secondo me il motivo è che si tratta di competenze difficili, complesse, ad elevato e rapido tasso di rinnovamento, che devono essere comprese e sviluppate insieme alla politica con un lavoro quotidiano di fertilizzazione e comprensione reciproca.

Ho già detto in quest'Aula che le audizioni sono certamente importanti, ma non sono sufficienti - a mio avviso - per riportare correttamente competenze così complesse in un'Aula parlamentare con la difficilissima attenzione dovuta alla loro complessità intrinseca. Ne abbiamo avuto esempi continui ed esistono anche studi internazionali *ad hoc* che lo confermano.

Ecco perché credo sia importante rafforzare il concetto che quei cinque senatori siano scelti tra i protagonisti dell'innovazione, in quanto solo loro possono aiutare a modellare «dall'interno» le politiche legislative in grado di trasformare le conquiste scientifiche in miglioramenti sociali.

Credo che ciascun membro del Parlamento debba provare, magari un po' umilmente, a pensare agli errori commessi anche recentemente, a come il Parlamento sia arrivato assolutamente impreparato su molti temi che riguardano proprio scienza, innovazione e tecnologia. La mia preoccupazione, onorevoli colleghi, non è che un parlamentare non sia stato in grado di distinguere una staminale da un pugno di detriti, ma è una preoccupazione reale e dimostrata quella che non abbia i meccanismi per

distinguere una banale truffa dalla medicina. Significa che la politica non sempre ha gli strumenti per agire e reagire di fronte alle sfide della conoscenza e dell'innovazione. Non capirlo e negarlo significa non sapere come proteggere i cittadini e non sapere come innovare, laddove invece ci si trova di fronte ad una reale conquista scientifica.

Ecco perché avevo proposto un leggero aumento del numero di tale componente di senatori competenti in questi ambiti immaginandomi le discipline del sapere che dovessero essere presenti (avevo presentato emendamenti che poi però ho ritirato). È per questo che ora vi chiedo di considerare l'emendamento 3.21 (o l'emendamento 3.23, nel testo riformulato), con il quale ho cercato di immaginare almeno delle modalità per cui la scelta del Presidente dei cinque senatori non sia rimessa solo alla sua importante ed esclusiva sensibilità, ma sia disciplinata con successiva legge costituzionale che detti le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini che siano effettivamente in possesso delle qualità di cui all'articolo 59 della Costituzione.

In concreto, ho immaginato la necessità di una specifica ulteriore riflessione del Parlamento su questo tema, prevedendo che i criteri e le modalità di scelta dei nominandi - pur rimanendo nella disponibilità del Presidente della Repubblica - siano individuati con successiva legge costituzionale, e, nell'immediato, in via transitoria, che l'esercizio del potere di nomina presidenziale sia temperato, in misura più o meno stringente, da una collaborazione - ad esempio - con l'Accademia dei Lincei, in quanto massima istituzione culturale italiana. Fondata nel 1603 da Federico Cesi, questa Accademia è la più antica accademia scientifica del mondo: essa annoverò tra i suoi primi soci Galileo Galilei e dal 1992 è consulente scientifico e culturale della Presidenza della Repubblica. L'Assemblea a classi riunite di tale Accademia copre l'intero complesso della cultura scientifica ed umanistica.

Mi sono, quindi, immaginata due modalità di concorso alla scelta del Presidente nella fase transitoria: nella prima, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone un elenco di nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori; nella seconda, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di personalità - appunto - per averne un parere.

Questa proposta, come tutte, assolutamente perfettibile, a mio avviso, avrebbe il merito di non rinunciare del tutto all'idea di un Senato che sia anche un po' il luogo della conoscenza e delle competenze specialistiche, rinviando nel tempo una discussione più approfondita delle eccezionali complessità delle sfide tecniche e scientifiche con cui le democrazia parlamentari sono destinate a cimentarsi con sempre maggior frequenza.

Ho una seconda riflessione generale, per me triste, che chiarirò con degli esempi pratici. L'intento con la nomina di questi cinque senatori provenienti da ambiti forse meno politici è quello di incorporare le loro competenze nel nuovo Senato.

Proviamo a fare qualche simulazione. Proviamo cioè a immaginarci che esista un affermato professionista che eccella nel proprio campo a livello mondiale, specializzato in logica matematica, le cui specialità sono ambite da enti o Paesi, o un professionista specializzato sui calcoli di probabilità o nella fisica quantistica, che abbia 40, 50 anni che lavori in una istituzione pubblica insieme al suo gruppo. Per fare quel lavoro in quell'ente pubblico ha rinunciato a offerte di altri enti e sta quindi sviluppando strade per sfidare il mondo sull'energia rinnovabile, nell'astrofisica, nelle nanotecnologie. Magari nel suo futuro c'è la possibilità di dirigere il Max Planck in Germania.

Ebbene, noi gli si dice di venire invece nel nuovo Senato, ma gli diciamo anche che nel nuovo Senato non lavorerà troppo. Quel professionista vorrebbe e soprattutto potrebbe essere estremamente utile al suo Paese che lo chiama, ma mentre lo chiama il suo Paese gli dice anche di non fare troppo, che non verrà retribuito, che gli saranno comunque rimborsati i biglietti dei treni, che siederà accanto a consiglieri comunali e regionali, questi sì retribuiti, dall'istituzione di provenienza per la funzione pubblica assolta.

Vedete, chiedere a questi colleghi italiani che partecipano a disegnare l'eccellenza nel mondo di sedere qui per non lavorare troppo è umiliante, e rivela ancora una volta, per me, quanto una buona parte della politica voglia effettivamente fare a meno di molte competenze per decidere in autonomia.

PRESIDENTE. Ha esaurito il suo tempo, senatrice, le chiedo cortesemente di concludere.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Mi avvio a concludere, l'ultima frase vorrei dedicarla al senatore Calderoli, che lo scorso 14 luglio nella sua illustrazione della riforma ha espressamente dichiarato compiaciuto che nel testo elaborato dalla Commissione sono scomparsi i 21 senatori di nomina presidenziale. Con analogo compiacimento affermava inoltre che ma non solo anche i cinque rimasti dureranno in carica sette anni, sono omnicomprensivi in termini di numero e allo stato attuale - credo che nessuno se ne sia accorto - ci si è anche dimenticati di dargli lo stipendio, per cui non percepiranno più alcunché.

Il compiacimento per questa "dimenticanza", che tra l'altro vale anche per gli ex Presidenti della Repubblica, credo che la dica lunga sulla considerazione che quest'Aula, il Parlamento ed il Governo vorranno avere per questi particolari senatori.

Per questo, colleghi senatori, chiedo la vostra attenzione su questi emendamenti e ringrazio fin d'ora quanti di voi decideranno di sostenerli con il voto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'ADDA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in merito agli emendamenti presentati dalla senatrice Cattaneo, chiedendo una precisazione.

Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.23, che mi pare molto correttamente introduca questa novità delle personalità scientifiche che possono dare un apporto, soprattutto in questa fase specifica della nostra storia e del progresso che sta continuando ad avanzare.

Mi pare infatti che tale proposta mantenga, ma vorrei sul punto una precisazione, anche la presenza dei senatori a vita scelti dal Presidente della Repubblica. Se così è, e mi pare confermato dalla collega, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 3.23.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, altrimenti esprimo parere contrario, anche sulla riformulazione dell'emendamento 3.23, a firma della senatrice Cattaneo.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. In piedi però, se chiede la parola. È il Regolamento che lo prevede. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Ma quale Regolamento! È carta straccia!

PRESIDENTE. Prego, parli, senatrice.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Mi avvalgo della facoltà di rinunciare a parlare.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore D'Anna, identico agli emendamenti 3.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 3.3 presentato dal senatore Minzolini, 3.4, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, 3.5, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, 3.6, presentato dalla senatrice Longo Eva, 3.7, presentato dal senatore Milo, 3.8, presentato dalla senatrice Bonfrisco, e 3.9, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.11, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, 3.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 3.13, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, fino alla parola «Repubblica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.15 e l'emendamento 3.14.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.20 è stato ritirato.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma della senatrice Cattaneo.

PRESIDENTE. Sottoscrive gli emendamenti a firma della senatrice Cattaneo, ad eccezione degli emendamenti 3.20 e 3.22, che sono stati ritirati?

DI MAGGIO *(PI)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 3.21, perché quella delle competenze è una questione che (a mio avviso) è stata immotivatamente trascurata, dai lavori in Commissione e dal lavoro dei relatori. Infatti, il tentativo molto importante, fatto dalla senatrice Cattaneo, va proprio nel senso di stabilire i criteri di questa scelta per non farne una decisione arbitraria e - per così dire - «regale» del Presidente della Repubblica, bensì una scelta pratica e produttiva che porti in una struttura, in una massima istituzione dello Stato, quelle competenze di cui

l'Italia è particolarmente ricca e che possono essere segnalate dall'Accademia del Lincei al Presidente della Repubblica.

Da questo punto di vista, credo che il voto a favore di questo emendamento segni un punto e una critica utile per le prossime letture rispetto a come si è lavorato finora.

*PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del PD voterà contro l'emendamento 3.21.

La prima valutazione che è necessario fare a tal riguardo è che l'autonomia degli organi costituzionali non può essere condizionata, come si intende fare con l'emendamento in questione, dalle nomine da parte dell'Accademia dei Lincei.

In secondo luogo, se avessimo, nella riforma, un Senato con una funzione specificatamente scientifica, potremmo anche capire il tipo di indicazione fatta. In tale contesto questa indicazione non si colloca coerentemente nel nostro sistema costituzionale, il quale - come dice l'articolo 1 - prevede che la sovranità appartenga al popolo tutto. E il popolo tutto è fatto della scienza e del sapere, ma anche delle altre arti e professioni.

Quindi, in questa logica non si ha il primato di una categoria rispetto ad un'altra sul piano politico. Si ha, invece, la collaborazione di tutte le categorie e la dimensione del ruolo politico della funzione del Parlamento deve essere assunta dai rappresentanti del popolo. In questa rappresentanza ci sono anche le autorevolissime voci della scienza le quali, però, per questo solo fatto, non hanno - con tutto il rispetto - una legittimazione che determini il loro accesso a questa funzione per una via privilegiata o senza passare per il quadro ordinario della scelta dei rappresentanti del popolo. Dopo di che, da questo punto di vista, è certo compito della politica aprirsi alle collaborazioni della scienza, ma è anche compito della scienza aprirsi alle collaborazioni con la politica, in un rapporto che sappia rispettare ruoli, personalità e individualità.

Certamente ci sono diversi livelli di scienza e di capacità, ma questo non permette giudizi in qualche modo che prefigurino ruoli preferenziali e privilegiati quando si tratta del governo della *polis*. Nel governo della *polis* c'è prima di tutto un problema di solidarietà complessiva di tutta la popolazione e poi, per ciascuna categoria, il proprio ruolo e la propria funzione vanno giocate - come dice la Costituzione - in un contesto di solidarietà e di supposta differenza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere di sottoscrivere gli emendamenti 3.21, 3.22 e 3.23 (testo 2) della collega Cattaneo.

PRESIDENTE. Le ricordo che l'emendamento 3.22 è stato ritirato.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Anch'io intervengo per sottoscrivere gli emendamenti della senatrice Cattaneo.

*ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, desidero solo motivare il voto contrario del mio Gruppo, pur nell'apprezzamento dell'intendimento degli emendamenti della collega Cattaneo, con una considerazione. L'Accademia dei Lincei rinnova i propri membri essenzialmente attraverso un meccanismo di cooptazione. Ora, non appare opportuno che la scelta dei senatori a vita debba passare attraverso un meccanismo che, mentre si giustifica nello statuto di una antica accademia, può non essere del tutto appropriato in riferimento alla scelta dei membri del Senato.

Questo è il motivo per cui i colleghi del mio Gruppo e io voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21,

presentato dalla senatrice Cattaneo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.22 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23 (testo 2), presentato dalla senatrice Cattaneo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Presidente, a fronte di quanto ho detto anche nel corso della discussione generale, secondo me (se si vuole mantenere un diritto all'ex Presidente della Repubblica), sarebbe allora più corretto, a questo punto, farlo deputato a vita, dal momento che la composizione del nuovo Senato si occuperà di autonomie. Magari un tale contesto potrebbe dare maggiore apporto alla Camera dei deputati.

Spero che il relatore possa valutare la mia proposta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.24, presentato dai senatori Battista e Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Scilipoti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «non inferiore a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.30 e gli emendamenti da 3.31 a 3.50.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.53, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Richiami del senatore Scilipoti).*

Mi dispiace, senatore Scilipoti, ma la votazione è chiusa. Prendiamo comunque atto della sua presenza.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.57, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.59, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.60, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «sociale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.60 e gli emendamenti 3.61 e 3.62.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.69, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.71, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.72, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.73, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.74, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.75, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente».*

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.75 e gli emendamenti da 3.76 a 3.79.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.80, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.81, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.82 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.83, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.84, presentato dal senatore Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.85, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.86, presentato dal senatore D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.87, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.89, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.90, presentato dal senatore Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto contraria a questo articolo sollevando anche il seguente problema. La questione dei senatori di nomina presidenziale, mantenuti di fatto all'interno del nuovo Senato, mi sembra particolarmente stridente con quanto accadrà ai senatori eletti all'estero che, di fatto, non ci saranno più. Costoro, infatti, potranno essere legittimamente rappresentati soltanto all'interno della Camera dei deputati.

Pertanto, poiché i cittadini residenti all'estero, regolarmente iscritti all'AIRE, dovrebbero avere il diritto di vedersi rappresentati, si dovrà pensare ad un qualche meccanismo per garantire loro la possibilità di essere rappresentati, pur in un Senato delle Regioni composto di rappresentanti eletti nell'ambito dei consiglieri eletti all'interno dei Consigli regionali e quindi di elezioni comunali. Quindi bisognerà che questi cittadini residenti all'estero possano godere degli stessi identici diritti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.4.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.9 è molto chiaro, nel senso che ripropone ancora una volta un Senato elettivo. È vero che questo sembra sia un concetto sul quale ci siamo già soffermati, ma io credo che in questa vicenda della votazione degli articoli 1 e 2 ci siano tante cose che non sono state dette e che sono state...

PRESIDENTE. Difatti sarà dichiarato precluso - me ne meravigliavo io stesso che lei chiedesse di illustrarlo - in conseguenza della votazione degli articoli 1 e 2.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Visto che lei, improvvidamente o generosamente, mi lascia lo spazio per illustrare il mio emendamento, che comunque sarà precluso, ne approfitto per dire quei pochi concetti che non ho potuto sottolineare in altri momenti e in altre circostanze.

Mi sembra che questa sia una storia un po' di rimozioni, una storia in cui vi sono state tante cose rimosse, visto che sono stati rimossi alcuni aspetti contraddittori più volte messi in luce, e che lo saranno ancora di più. Un Senato cui competeranno anche le materie aggiunte dall'emendamento approvato con voto segreto dovrà domandarsi quale possibilità e quale operatività effettiva avrà.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Mussini. Il suo Gruppo ha esaurito i tempi.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, altrimenti il parere è contrario.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.2 e 4.3.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. nvito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dal senatore Campanella, e 4.3, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.4 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 4.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 4.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 4.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 4.9 e 4.10 risultano preclusi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 4.15, presentato dai senatori Bonfrisco e Tarquinio, 4.16, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, 4.17, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, 4.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 4.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 4.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.0.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.3 e l'emendamento 4.0.4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, svolgerò una brevissima illustrazione dell'emendamento 5.0.1 solo per indicare il tema che affronta. Esso interviene sull'articolo 65 della Costituzione ed in particolare propone di aggiungere una norma dopo il medesimo articolo che concerne la previsione dei casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore, specificando i casi di conflitto di interessi.

Si tratta di una materia che di recente, e non soltanto di recente, ha interessato in profondità e con notevoli scontri gli ambiti parlamentari e sarebbe opportuno che temi di questo tipo, proprio per gli effetti sociali, politici ed etici che hanno, venissero previsti dalla Costituzione dando, appunto, indicazione alla legge di determinare i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità e specificando in maniera concreta anche casi di conflitto di interessi.

Questo è l'emendamento 5.0.1, del quale si propone l'approvazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento. Nel testo proposto dalla Commissione è stata tolta una frase che attualmente è contenuta nella nostra Costituzione all'articolo 65, e nello specifico: «Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere». Chiedo se non avrebbe più senso mantenere questa dicitura.

PRESIDENTE. Ora ci stiamo occupando degli emendamenti che sono in votazione, senatore Battista.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, mi riallaccio a quanto diceva il collega Battista. Considerando che in Italia i sindaci dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti possono diventare deputati, nulla osta che uno stesso sindaco, che venga eletto deputato, in qualità di sindaco possa poi essere eletto senatore, ricoprendo allo stesso tempo le cariche di sindaco, senatore e deputato. Se non si indica esplicitamente che non si può appartenere alle due Camere contemporaneamente, forse c'è questo rischio. Mi aspetto quindi che la relatrice ci dia un chiarimento su questo punto. Grazie.

PRESIDENTE. Adesso siamo su un altro punto.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro o, altrimenti, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Approfitto, signor Presidente, per dire una cosa che non avevo detto all'inizio. Come i colleghi sanno, Roberto Calderoli non può essere in Aula oggi pomeriggio. Poiché, andando avanti con i lavori, incontreremo la riformulazione degli articoli 70 e 71, cioè il cuore del provvedimento per quanto riguarda le funzioni legislative del Senato, chiederei all'Aula di poter concludere le votazioni sino all'articolo 9 compreso, in modo da rinviare poi alla seduta nella quale sarà presente anche il senatore Calderoli, correlatore, il compito di esaminare il resto del provvedimento.

PRESIDENTE. Ora siamo all'articolo 5, senatrice Finocchiaro. Poi eventualmente passeremo all'esame del decreto-legge: c'è sempre qualcosa da fare.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, concordiamo con la proposta della relatrice Finocchiaro ed aggiungiamo che, se anche gli altri Gruppi sono d'accordo, la seduta potrebbe proseguire con l'esame del decreto-legge sulla pubblica amministrazione.

Ne approfitto anche per chiederle che le votazioni di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5 vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Com'è noto, in base al calendario dei lavori la Presidenza è autorizzata ad inserire all'ordine del giorno la discussione dei decreti-legge in calendario e si avvarrà certamente di questa facoltà quando saremo arrivati all'articolo 9.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, siamo d'accordo anche noi con la proposta della senatrice Finocchiaro.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore D'Alì, identico agli emendamenti 5.2, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio, e 5.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, segnalo che avrei voluto votare contro l'emendamento 5.13.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, registriamo il suo voto contrario.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, con riferimento agli emendamenti 6.11 e 6.10 intendo solo far osservare che i relatori sostengono che il Regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari; giustamente (visto che non so cosa si combinerà con questa legge elettorale) e correttamente si riferiscono al Regolamento, perché sono i Regolamenti a dover garantire questo. Peccato che in tutti gli articoli successivi siano inseriti in Costituzione altri aspetti che, invece, coerentemente con i principi con cui viene scritta una Costituzione, dovrebbero essere all'interno dei

Regolamenti. Mi limito a far osservare ancora una volta come questo testo sia, alla fine, un parto pieno di contraddizioni.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 6.0.2, con il quale si fa sì che la legge determini i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari. Siccome abbiamo inserito in Costituzione il dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori d'Aula, faccio presente che all'interno di quest'Aula ci sono due nostri colleghi che hanno il 99,79 per cento di assenze (11 presenze su 5.265 votazioni); un altro nostro collega ha il 94,81 per cento di assenze; al terzo posto vi è un collega che ha l'80 per cento di assenze.

Dovrebbe aprirsi in questa sede una discussione. Riteniamo corretto dare l'esempio ai cittadini che manteniamo il nostro posto e possiamo continuare ad essere parlamentari anche con il 99 per cento di assenze? *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il tempo è esaurito, senatore. Siamo in sede di illustrazione degli emendamenti, non di una verifica delle presenze.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 6.7 dei relatori e rivolgo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli altri emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dai relatori, identico agli emendamenti 6.8, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio, e 6.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 6.11 e 6.10.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12.

SACCONI *(NCD)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.13.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.14, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.15.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.18, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.25, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.19, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.20, presentato dal senatore Scilipoti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.23, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.24, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.26, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.27, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.22, presentato dalla senatrice Anitori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo presentato gli emendamenti 7.5 e 7.6 che intervengono sulla questione relativa ai titoli di ammissione dei componenti di Camera e Senato.

L'emendamento 7.5 fa *pendant* con l'emendamento 5.0.1 di cui ho parlato poco fa. Si tratta della vicenda connessa alle Giunte per le elezioni e, in particolare, al fatto che ad ogni Legislatura si rinnovano contestazioni e polemiche, che invece avrebbero bisogno di una parola risolutiva, quanto meno da un punto di vista normativo, costituzionale e ordinario.

La proposta che abbiamo presentato sul punto è quella, in prima battuta, di confermare a ogni Camera la verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e anche delle cause sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interesse. Si tratta di una questione estremamente delicata, che ci ha visto, a torto o a ragione, da una parte e dall'altra, spesso contrapposti anche nel corso della presente legislatura. Riteniamo che una soluzione ai continui contrasti potrebbe essere quella indicata nell'emendamento 7.5, cioè quella di ammettere comunque, alla fine delle verifiche, un ricorso alla Corte costituzionale da parte della persona che abbia un interesse diretto e immediato.

Non scendo nel dettaglio della procedura indicata, ma credo che questo intento sia, da un punto di vista politico e costituzionale, degno quanto meno di un pensiero e di una riflessione.

L'emendamento 7.6 è molto più semplice, perché propone di sostituire le parole «giudica dei titoli» con le parole «verifica i titoli». Anche questo aspetto, durante i lavori della Giunta, ha determinato notevoli contrasti, anche recentemente. Ritenendo che in questo caso né la Camera né il Senato siano giudici, ma rappresentino organi costituzionali con altri compiti, ci sembra più appropriato utilizzare l'espressione «verifica i titoli» piuttosto che «giudica dei titoli», perché il verbo «giudicare» potrebbe coinvolgere tutte le procedure che riguardano altri processi, anche da un punto di vista defensionale e di ricorsi, e che possono portare da altre parti e complicare le procedure anziché semplificarle.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Quale emendamento intende illustrare?

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Non voglio illustrare un emendamento, ma desidero svolgere un approfondimento. In particolare, voglio intervenire sul nuovo comma dell'articolo 66 della Costituzione perché, da quanto si evince da una nota del *dossier* sulle sopraggiunte cause ostative per la prosecuzione del mandato, si escludono i futuri senatori di nomina presidenziale.

Sottolineo che per tutte le sopraggiunte cause ostative dei futuri senatori è prevista una comunicazione. Le Regioni, quindi, si riuniranno e decideranno e il Presidente il Senato darà comunicazione.

La domanda e la riflessione che invito a svolgere è se i futuri senatori di nomina presidenziale vengono esclusi da qualsiasi osservazione.

PRESIDENTE. Senatore Battista, adesso siamo in fase di illustrazione degli emendamenti. Successivamente faremo gli approfondimenti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro oppure esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

Ringrazio il senatore Battista per gli approfondimenti che ci sta fornendo nel corso dell'illustrazione;

poiché, però, normalmente non corrispondono a emendamenti, saranno approfondimenti che i relatori effettueranno successivamente nell'intimo della loro coscienza.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.11, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 7.19, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.27, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.28, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio. Mi rivolgo al Governo e alla relatrice, ai quali vorrei rivolgere una breve domanda. Siamo arrivati all'articolo 8, che affronta la questione dell'immunità. Si sta andando avanti, il tema della Corte costituzionale rispetto all'ineleggibilità e il tema del conflitto di interessi sono già passati.

In questo articolo affronteremo il tema delle immunità, che era una delle grandi questioni, dopo la decisione su come eleggere il Senato, su cui bisognava confrontarsi.

Qualcuno ci dice che cosa sta avvenendo, perché sappiamo che ci sono incontri con i Gruppi, oppure lo sapremo dopo che si sono votati questi articoli? Questa era la domanda.

PRESIDENTE. Naturalmente poi la relatrice potrà precisarlo all'Assemblea, senatore Chiti, ma gli emendamenti al nostro esame sono sul vincolo di mandato. Sono gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8 che investono la questione che lei ha correttamente richiamato, ma gli emendamenti al nostro esame sono su un'altra questione, cioè sul vincolo di mandato. Lo dico perché si potrebbe eventualmente distinguere l'esame, ma sentiamo che cosa dice la relatrice su questo.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Il presidente Chiti pone una domanda che è assolutamente logica, visto che questo è un tema particolarmente importante per quanto riguarda i relatori e per le ragioni che avrò il piacere di spiegare anche ai colleghi, interloquendo con quanti vorranno intervenire e restano al testo che hanno introdotto in Commissione e che è stato dalla stessa approvato: mi riferisco alla

restaurazione del regime vigente a fronte di una previsione originaria del provvedimento che prevedeva che fosse applicabile, esclusivamente per i senatori, soltanto il regime dell'insindacabilità. Questo è il punto di vista dei relatori che invitano al ritiro degli emendamenti, ma lei ha chiesto anche il parere del Governo, oltre a quello dei relatori.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, mi collego all'intervento del senatore Chiti dato che abbiamo presentato un emendamento su tale questione come articolo 8-*bis*. Ovviamente la materia interferisce con l'esame di questi emendamenti e quindi sono del parere che debba esservi una risposta più chiara del Governo su questo argomento, perché è evidente che, se è mantenuta la situazione attuale, l'emendamento viene meno. Quindi, se si vuole interloquire, credo che bisogna accantonare questo punto.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, anch'io ho presentato l'emendamento 8.0.4, con il quale si ripropone l'immunità come originariamente inserita in Costituzione dai Padri o dalle Madri costituenti, come ho sentito dire qui: certo che sul punto ci vuole del coraggio, ci vogliono capacità e argomentazioni per dare alla nuova Costituzione - come avevano fatto i nostri Padri costituenti - il giusto equilibrio tra i poteri.

Mi rendo conto che non è popolare, ma d'altronde non era popolare nemmeno la Costituzione approvata nel 1948, per la cui stesura i Costituenti hanno dovuto dibattere di fronte a diverse problematiche che emergevano, ed era stato trovato un giusto equilibrio tra i tre poteri dello Stato, quell'equilibrio che qui non si vuole più riconoscere.

Quindi, il collega Buemi ha giustamente colto la questione, così come il senatore Compagna che ha presentato un emendamento analogo. Come ci diceva il senatore Chiti, anch'io invito la relatrice e il Governo a riflettere meglio su un insegnamento che ci viene dalla nostra storia e che ha permesso settant'anni di democrazia, con qualche parentesi di *golpe* mediatico?giudiziario a cui ovviamente dobbiamo porre rimedio.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei una conferma, e mi deve scusare se la disturbo su questo: non ci sono emendamenti dei relatori all'articolo 68 della Costituzione?

FINOCCHIARO, *relatrice*. Non allo stato.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Quindi allo stato non ci sono?

PRESIDENTE. La relatrice, senatrice Finocchiaro, ha risposto «non allo stato»: faccio da decodificatore, senatore Palma.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Comunque l'articolo 68 della Costituzione riguarda...

PRESIDENTE. Senatore Palma, la proposta era quella di procedere ora all'esame di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, che riguardano le assenze, le presenze e la decadenza del mandato. Gli aggiuntivi, invece, che riguardano questa questione dell'immunità - che quindi non verrebbe affrontata ora, ma in un momento successivo - si potrebbero eventualmente esaminare in altro momento, anche alla luce di eventuali proposte che non vengono escluse, dato che la relatrice ha dato una risposta in base a come stanno le cose «allo stato», e accogliendo nella sostanza anche l'osservazione mossa dal presidente Chiti.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi pare di capire che votiamo l'articolo 8 e accantoniamo le proposte di articolo 8-*bis*.

PRESIDENTE. Accantoniamo gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8: la proposta che è stata avanzata è di votare gli emendamenti riferiti all'articolo 8 e l'articolo 8 stesso, lasciando aperta la questione degli aggiuntivi, che riguardano le questione delle immunità, la quale potrà essere quindi affrontata nella sua specificità in seguito, anche alla luce di eventuali proposte, qualora ve ne fossero.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, certamente possiamo procedere a votare l'articolo 8.

Per quanto riguarda poi le proposte che sono state avanzate sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, sarà una valutazione dell'Aula quella di affrontare le questioni nella discussione di oggi o meno. È ovvio che qualunque iniziativa - qualora si ritenesse che i relatori dovessero assumerne una, sulla base del dibattito dell'Aula - debba essere presa nel momento in cui sia presente anche l'altro relatore.

Mi permetto comunque di sottolineare ai colleghi quanto la questione che stiamo esaminando sia complessa e di invitarli a considerare la soluzione adottata dai relatori come quella che, allo stato, garantisce innanzi tutto pari dignità alle due Camere, fermo restando ogni profilo - che credo sia quello cui si riferivano il senatore Chiti e gli altri - che riguarda la valutazione dell'insindacabilità o della necessità dell'autorizzazione a procedere, che è un altro versante del problema che dobbiamo affrontare, sul quale - com'è ovvio - sono stati presentati tanti emendamenti, sui quali i colleghi saranno chiamati a pronunziarsi.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, come l'Aula sa, su questa parte il Governo aveva presentato un proprio testo. A seguito della discussione avvenuta in Commissione, si è ritenuto di accedere all'idea ivi emersa, tendente a sopprimere la parte proposta dal Governo. Come diceva la relatrice Finocchiaro, il confronto su questo punto è aperto, pertanto il Governo è altrettanto aperto alle riflessioni dell'Aula. Per quanto riguarda la questione specifica, è del tutto evidente che l'opinione emersa allora in Commissione è quella che il Governo ha fatto propria.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, condivido in pieno quanto ha detto la relatrice sull'inesistenza di un vincolo di mandato e vorrei che il Governo prendesse atto delle sue parole, correggendo nelle fasi successive il fatto che chi è consigliere regionale resti tale in base ad una logica comune ad altri ordinamenti, come ad esempio il Bundesrat tedesco, ma non solo, nel quale i senatori eletti dai Consigli regionali, e lì dai Länder, hanno l'obbligo di seguire l'indicazione della maggioranza che li elegge, dal momento che fanno parte dello stesso Consiglio. Si tratta quindi di un'ulteriore riflessione che credo il Governo dovrà svolgere, dopo l'approvazione di questa riforma.

PRESIDENTE. A questo punto, siamo sull'articolo 8 e sugli emendamenti ad essi riferiti, mentre lasciamo quelli aggiuntivi ad una fase successiva.

Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti da parte dei presentatori ad illustrare.

MILO *(GAL)*. Signor Presidente, desidero ritirare gli emendamenti che ho presentato all'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo 8.

Mi riferisco in particolare alla nuova formulazione della futura Costituzione secondo la quale i senatori non rappresenteranno più la Nazione e tale funzione di rappresentanza resterà soltanto ai deputati. Ora, va da sé che, per la differenza di fondo che c'è stata nel corso di tutte queste settimane di discussione, è evidente che da parte nostra su questo punto vi sia una divergenza molto forte rispetto alla proposta del Governo. Riteniamo del tutto sbagliato costruire un Senato delle autonomie i cui membri, anche se

consiglieri regionali, non saranno più rappresentanti della Nazione. Questa vicenda non è stata secondo noi sufficientemente discussa nel corso di questi giorni; è stata tenuta in secondo piano, ma non è semplicemente un punto terminologico: è un punto evidentemente di sostanza politica e che ci fa dire ancora una volta, sulla base di questa formulazione della Costituzione italiana che cambierà le funzioni del Senato, che la riforma che stiamo facendo mette in evidenza dei punti di crisi a nostro avviso del tutto evidenti. Anche questo semplice argomento che sto sollevando oggi evidenzia questo aspetto della discussione, che evidentemente rimane aperta. Come si è potuto vedere anche nel corso di queste ore e di questi giorni, questa non è semplicemente una preoccupazione di qualche ambiente, diciamo così, della sinistra politica di questo Paese, magari abituato a essere un po' puntiglioso su alcuni aspetti, ma è un punto di critica molto serio che viene anche da autorevolissimi esponenti del pensiero liberale, come si sta vedendo e come si ha occasione di leggere su autorevoli quotidiani. Credo che tali rilievi, sollevati - insisto - anche da parte di autorevolissimi esponenti del pensiero liberale, andavano ascoltati dal Governo con un po' più di attenzione; forse, prima di mettere mano alla riforma del Senato, così com'è stato fatto con la proposta di questo testo, bisognava avere la forza culturale di aprire un dibattito un po' più serio all'interno del Paese.

Ministro, glielo dico per l'ennesima volta in quest'Aula: il tema non è il superamento del bicameralismo perfetto, su cui siamo tutti d'accordo. Il tema del superamento del bicameralismo perfetto, in molti ambienti politici e culturali del nostro Paese, è acquisito, e non da oggi, ma da almeno trent'anni; il tema è invece, pur all'interno del superamento del bicameralismo perfetto, come si costruisce un sistema politico che abbia pesi e contrappesi e all'interno del quale anche il futuro Senato, pur non essendo più una Camera che vota la fiducia, continui a essere una Camera che esprime un significativa funzione politica. È su questo punto di fondo che non siamo stati d'accordo nel corso di queste settimane ed è su questo punto di fondo - insisto - che il Governo dovrebbe fare un riflessione un po' più seria. Ribadisco: se la critica non viene semplicemente da piccoli settori della opinione pubblica, ma da grandi e significativi settori dell'opinione pubblica e della cultura politica di questo Paese e del pensiero che ha contribuito a costruire la storia della Costituzione nel corso degli ultimi cinquanta-sessant'anni, forse, più che banalizzarla e considerarla semplicemente una critica puntigliosa di qualcuno che ha voglia di perdere tempo e che si oppone al cambiamento, sarebbe stato più saggio interrogarsi su questi aspetti di fondo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, desidero ritirare tutti gli emendamenti a mia prima firma all'articolo 8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Senatrice Mussini, lei dispone di trenta secondi per illustrare i suoi emendamenti all'articolo 8.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Allora, guardi, non parlo neanche. Continui pure così! *(Commenti della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È un modo di dire per invitarla ad essere breve. Sono tempi extra.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Non è questione di tempi *extra*: uno può parlare o no. Se lei mi dice che posso parlare, io parlo. Non ho mai fatto perdere tempo a questa Assemblea.

PRESIDENTE. Illustri rapidamente.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Dell'emendamento 8.11 voglio sottolineare due aspetti: il primo è che ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica e il secondo è che lo stesso esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. La cosa mi ha riguardato anche direttamente in questi giorni: su di me ho sperimentato cosa significa essere qui e sentirsi rappresentanti di una *res publica* e non di *un res alicuius*, privata o addirittura *nullius* e sentire il dovere di essere investiti di una libertà nel rappresentarla. La riflessione su questo aspetto mi sembra tanto più grave e rilevante perché, qualche giorno fa, abbiamo assistito a una votazione che, essendo a scrutinio segreto, ha manifestato l'esigenza di riflettere su cosa si viene a rappresentare qui. Bisogna riflettere se si rappresenta una *res publica*, un partito o un movimento, come nel mio caso, e se si deve avere la libertà di poter ragionare sulla *res publica* che si viene a rappresentare. Io credo che tale riflessione non riguardi un semplice

emendamento, ma che sia una riflessione che ciascuno di noi deve maturare al suo interno con attenzione per tutti i prossimi giorni e per le prossime votazioni. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, volevo capire se adesso votiamo gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8.

PRESIDENTE. No, votiamo gli emendamenti all'articolo 8. Gli aggiuntivi saranno votati in fase successiva.

CASSON *(PD)*. Volevo allora chiedere se possiamo riservarci l'illustrazione al momento del loro effettivo esame e successiva votazione.

PRESIDENTE. Mi sembra logico. Quindi, anche i senatori Russo, Maran e Lanzillotta potranno illustrare i loro emendamenti aggiuntivi successivamente.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in questione.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti o il parere è contrario.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1, identico agli emendamenti 8.2 e 8.3.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.2, presentato dalla senatrice Bencini e Romani Maurizio, e 8.3, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.4 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alle parole «Gli articoli 67».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.5 e gli emendamenti 8.7 e 8.8.

Gli emendamenti 8.6 e 8.9 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.11, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.13.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 8.13 e su tutti gli emendamenti che hanno ad oggetto la revoca del mandato, il cosiddetto *recall*, una proposta che non deve restare indiscussa.

Molti colleghi vogliono introdurre la possibilità che durante il mandato di un senatore o di un deputato ci sia una raccolta di firma da parte di un certo numero di elettori per mettere a *referendum* il mandato di questo singolo parlamentare.

Io voterò contro questi emendamenti perché, secondo me, sono molto rischiosi proprio per le minoranze, perché dai numeri che hanno previsto i colleghi (in alcuni casi il 12 per cento dei votanti del collegio, in altri casi il 20 per cento e in altri ancora l'1 per cento del corpo elettorale nazionale), nelle varie casistiche...

PRESIDENTE. Poi, caso mai, *online* chissà che cosa succede.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Questo non mi pare che l'abbiano scritto. Ma mi sembra ci siano delle modalità che rischiano di andare a colpire le minoranze; potrebbe trattarsi di un membro dell'opposizione più facilmente colpito dalla maggioranza perché la raccolta firme viene agevolata. Questo è il motivo per cui voterò in modo contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.13, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.14, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.15 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.16, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 8.17 e 8.18 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.19, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.20, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.21 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.22, presentato dal senatore

Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 8.23, 8.60, 8.24 e 8.25 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.26, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.27, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 8.28, 8.29, 8.30, 8.31 e 8.32 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.33, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.34, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.35, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.36, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.37, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 8.38, 8.39, 8.40 e 8.41 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.42, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.43, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.44, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.45, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, fino alle parole «dal giorno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.45 e l'emendamento 8.46.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.47, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.48, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.49, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.50 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.51, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alle parole «di mandato».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.51 e gli emendamenti da 8.52 a 8.56.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, lei adesso ha dichiarato che sono preclusi gli emendamenti successivi all'emendamento 8.51. Vorrei però fare una considerazione, evidente al mondo, perché rimanga agli atti.

Lei ha messo in votazione l'emendamento 8.51 fino alle parole «di mandato», ma è evidente a tutti che lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Minzolini è profondamente diverso da quello degli emendamenti successivi. Dico questo perché rimanga agli atti. Sono dei puri artifici, perché è chiaro che l'emendamento presentato dal senatore Minzolini introduce il *recall*, anche se nella prima parte e nel primo comma.

PRESIDENTE. Però c'è anche la prima parte. Quindi capisce, senatrice De Petris, che la preclusione deriva dalla prima parte, che è identica.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ma un conto è ribadire quella prima parte con il *recall* successivo; un conto è ripristinare esattamente l'articolo 67 della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, lei ha fatto la sua osservazione, che è ora agli atti.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Dal momento che ci sono tre miei emendamenti che verrebbero preclusi tutti insieme, le chiedo che quei tre successivi siano invece poi posti ai voti in un'unica votazione perché non sono uguali, ma diversi dall'8.51.

PRESIDENTE. L'osservazione della Presidenza è perfettamente pertinente, perché le prime parole che abbiamo votato dell'emendamento 8.51 sono le seguenti: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Degli emendamenti preclusi, cito l'8.52 (uno dei suoi), che recita: «Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue

funzioni senza vincolo di mandato».

È palese - i colleghi hanno sott'occhio il fascicolo degli emendamenti - che la valutazione della Presidenza è assolutamente corretta. Dopo di che, non voglio creare una polemica per una votazione in più o in meno, però - francamente - non è logico farla. Quindi, mi permetto di mantenere la posizione della Presidenza, sapendo che avremmo impiegato meno tempo a votare gli emendamenti. Se si legge il testo, è logico: non possiamo fare delle cose per scambiarci delle cortesie.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il mio voto risulta falsato se lei non mette adesso in votazione la seconda parte dell'emendamento del senatore Minzolini, perché è il *recall*. È evidente che l'emendamento in sé, tra primo e secondo comma, ha una portata completamente diversa dal mio, proprio dal punto di vista politico.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, ne abbiamo prima votati altri sul *recall*, tanto che alcuni colleghi, tra cui il senatore Orellana, sono intervenuti per fare una dichiarazione. Le è sfuggito. Abbiamo votato sia sul principio del *recall,* respingendolo, sia sul principio del vincolo di mandato. Quindi, stia tranquilla.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.57, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.59, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 8.61, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.62, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.63, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.64, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, fino alle parole «collegi elettorali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.64 e l'emendamento 8.65.

Gli emendamenti 8.66 e 8.67 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.69, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, e 8.72, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 8.73, 8.70, 8.71 e 8.74 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.75, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.76 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.77, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.78, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 8.79 a 8.83 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.84, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, fino alle parole «per più di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.84 e l'emendamento 8.85.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.86, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, fino alla parola «rappresentano».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.86 e gli emendamenti da 8.87 a 8.91.

Gli emendamenti 8.92 e 8.93 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.94, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «dal giorno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.94 e l'emendamento 8.95.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.96, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei avanzare un piccolissimo appunto sul Regolamento. Le chiedo, se è possibile, se il senatore Barani può tenere le mani ferme; può essere d'esempio per tutti. Votare con le palline: io assisto a queste scene ed è un'indecenza. Il senatore Barani deve estrarre la pallina che ha inserito nell'interno della buchetta. L'ha fatto il senatore Barani, l'hanno fatto dei Sottosegretari e l'hanno fatto tantissimi altri senatori, sia del lato destro che del lato sinistro. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il senatore Barani sta qui sotto gli occhi di tutti. Adesso la senatrice Segretaria controllerà se ci sono delle palline di troppo.

L'emendamento 8.97 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.98, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.99, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 8.100, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 8.101 e 8.102 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.103, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «almeno al».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.105 e gli emendamenti da 8.106 a 8.111.

Gli emendamenti da 8.112 a 8.119 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Come convenuto, gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 sono accantonati.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, fermo restando l'accantonamento degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi e riprendendo l'esortazione del collega Chiti, ritengo che forse un minimo di dibattito sul punto di vista di chiunque di noi voglia intervenire circa l'eventuale immunità sia necessario e doveroso, altrimenti rischiamo che domani, alla ripresa, i relatori esprimano direttamente il parere sugli emendamenti che sono stati presentati.

Laddove, invece, dovessimo ritenere che i pareri del Governo e dei relatori si possono anche determinare sulla base del dibattito che faremo, per una questione di metodo le chiederei se fosse possibile - se lei vuole, anche dopo il voto dell'articolo 9, visto che ci dovevamo fermare - approfittare di questo periodo per intrattenerci sugli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8. In questo modo ognuno potrebbe offrire al Governo e ai relatori il proprio punto di vista affinché gli stessi, alla ripresa, possano essere in condizione, dopo aver valutato compiutamente la questione, di dare all'Assemblea o una nuova formulazione o il parere sugli emendamenti aggiuntivi che sono stati presentati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, avendo rinviato la votazione sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, avendo anche il senatore Casson, in sede di illustrazione, fatto presente questo tema e avendo io stesso detto che l'illustrazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi sarebbe avvenuta dopo, per me è scontato che (e la sua precisazione è utile a questo scopo) la discussione su quel punto debba avvenire in sede di votazione, con la possibilità dei Gruppi di intervenire (il suo Gruppo, tra l'altro, ha tempi congrui). Mi sembra, quindi, corretta la sua osservazione. Non è solo rinviata la votazione, con l'espressione dei pareri, ma vi sarà anche - immagino - una discussione.

Passerei ora all'esame dell'articolo 9; poi i Gruppi possono anche valutare con la Presidenza come utilizzare il tempo successivo. Infatti, da calendario la seduta è prevista fino ad orari talmente avanzati che si può fare anche più di quanto lei ha auspicato.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, intervengo per associarmi alla richiesta, che ritengo assolutamente plausibile, del senatore Bruno. Non è che bisogna fare dei misteri particolari: c'è una questione sul tappeto, che in sede di Commissione è stata risolta in una certa maniera; sul punto vi sono pareri diversi e si attende su questo che il Governo esprima adesione a quanto hanno fatto i relatori o si rimetta all'Assemblea o faccia quanto legittimamente intende fare.

Non vedo l'esigenza di rinviare la questione: è posta normativamente in questa sede. Tralasciamo ora questa piccola parentesi, ma credo che, a brevissima scadenza, debba essere discussa e poi sciolta, altrimenti cominciamo a rinviare tutti i nodi. Oggi siamo in condizione di sciogliere questo nodo: sciogliamolo e ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Peraltro, sono previsti tanti passaggi parlamentari.

PRESIDENTE. Infatti, presidente Casini, l'alternativa è se fare intanto le votazioni sull'articolo 9, al quale non sono stati presentati moltissimi emendamenti, e aprire dopo questa discussione. Visto che la relatrice, anche in assenza del relatore Calderoli, aveva dato un nulla osta, potremmo passare all'esame dell'articolo 9 e poi aprire la discussione sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli all'articolo 8.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, mi ritrovo con la proposta del senatore Bruno. Valuti lei, poi, se vuole votare prima tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

Ritengo sarebbe giusto fare un minimo di discussione su questi temi, fare un minimo di puntualizzazione, collegandoci anche all'illustrazione degli emendamenti, sentire la valutazione del Governo perché questo è un tema rilevante - secondo me è il tema rilevante più grande dopo quello del modello elettorale, che è stato sciolto - e avere un orientamento di insieme per capire se il Governo e i relatori ritengono chiusa la questione, così com'è contenuta nel progetto uscito dalla Commissione: in tal caso si potrebbero votare gli emendamenti; se invece si ritiene che ci sia un mandato per riformularli, si valuterà e si voterà l'emendamento...

PRESIDENTE. Propongo di votare gli emendamenti presentati all'articolo 9, che sono circa una ventina (a meno che qualcuno non venga ritirato); poi - non avendo altri articoli pronti da votare (come si dice in gergo), nell'attesa del senatore Calderoli, si potrebbe passare alla discussione che molti auspicano e che mi sembra assolutamente doverosa.

Propongo quindi di illustrare gli emendamenti all'articolo 9, di ascoltare i relativi pareri e di procedere alla votazione di tali emendamenti per passare poi alla discussione sugli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli aggiuntivi all'articolo 8.

In altra fase, se si risolverà questo tema anche alla luce di un dibattito che potrebbe portare a delle soluzioni reali e non fermarsi ad essere un dibattito di natura formale, si passerà ad altro, tanto l'orario di chiusura della seduta consente di fare ancora molto.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, i nostri emendamenti sono molto semplici. Per la verità c'eravamo permessi di riprendere uno dei temi che il Presidente del Consiglio ha posto all'attenzione varie volte dicendo che l'indennità dei parlamentari doveva essere equiparata a quella dei sindaci con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Con nostro grande dispiacere abbiamo visto che anche questo emendamento in Commissione ha ricevuto il parere contrario sia dei relatori che del Governo.

Adesso lo rioffriamo al dibattito, ma siccome quando parla il Presidente del Consiglio noi pensiamo che ci sia qualche conseguenza, allora vogliamo vedere se almeno su questo punto la conseguenza c'è.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Ritiro l'emendamento 9.9.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, l'emendamento 9.25 prevede che l'indennità spetti soltanto per la funzione vigente e che quindi ogni riferimento a vitalizi di vario tipo sia esclusa, salvo accantonamenti che possono essere fatti però prelevandoli dalle indennità.

L'altra questione è quella che richiede una definizione mediante legge di tutti gli elementi di conflitto di interesse che potrebbero risultare in essere nel momento in cui il parlamentare assume l'incarico.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro per tutti gli emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Voglio solo far presente che non sono riuscita a votare sull'emendamento 9.4. Ovviamente avrei voluto esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.6, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.9 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.11, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.12, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, fino alle parole «provincia autonoma».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.12 e gli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.15.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.16, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.19, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.20.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 9.20, a prima firma del senatore Crimi.

Tale emendamento pone il problema delle indennità per i membri della Camera dei deputati che fossero privati della libertà personale o mantenuti in detenzione perché così disposto dall'autorità giudiziaria. Esso propone la sospensione - e, quindi, non la totale eliminazione - dei loro emolumenti, in attesa di una sentenza definitiva.

Penso all'immagine che si dà fuori, al pubblico, ai cittadini italiani, se una persona detenuta, magari perché la Camera dei deputati ne ha autorizzato la detenzione, percepisce comunque l'indennità. Si tratta di un problema che va posto.

Con l'emendamento 9.20 si propone giustamente di sospendere le indennità in attesa di una sentenza definitiva, allorquando eventualmente verrà restituita tutta l'indennità che non è stata percepita, magari anche con gli interessi di legge.

Credo, però, che finché la persona si trova in carcere non dovrebbe percepire tale indennità. Altrimenti all'esterno si avvertirebbe un'incredibile differenza tra chi svolge una libera professione, e trovandosi in carcere ovviamente non riesce più a seguire le sue attività professionali, e chi invece, seduto in Parlamento, viene posto in detenzione dall'autorità giudiziaria, tra l'altro con l'approvazione della Camera di appartenenza (in questo caso, della Camera dei deputati).

Ritengo che questo tema vada affrontato esprimendo un voto favorevole sull'emendamento 9.20.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.20, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.22, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.23, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.24, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.25, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.26, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola affinché resti agli atti che io ho votato contro tutti gli emendamenti, ma alcuni di essi, come ad esempio l'emendamento 9.15, recavano all'incirca le stesse previsioni disposte dal testo approvato dalla Commissione, cioè che ai senatori consiglieri regionali spetta l'indennità di consigliere regionale. Non vorrei che, respingendo questi emendamenti, finiamo coll'affermare che ai senatori consiglieri regionali non spetti nemmeno l'indennità. Credo che questo sia contrario alla nostra volontà.

PRESIDENTE. Beh, senatore, si potrebbe dire che ridurrebbe l'interesse alla partecipazione. Chiaramente sarà però il testo a far fede.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, a questo punto possiamo passare all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 del disegno di legge. Oggi non voteremo altri articoli, perché attendiamo il relatore Calderoli. Lo dico anche per i colleghi: non voteremo ulteriori articoli ed emendamenti ad essi presentati su questo provvedimento.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, forse non sono riuscito a spiegare la mia richiesta. Approfittiamo di questo momento per discutere sull'immunità. Noi avevamo un testo del Governo votato in Commissione e poi c'è stato l'emendamento soppressivo, a cui per esempio la mia parte politica tiene fede; ritengo, tuttavia, doveroso e necessario svolgere un dibattito sul punto. Poi se il relatore e il Governo sono pronti, perché la scelta l'hanno fatta, noi dobbiamo e possiamo votare l'emendamento tendente ad aggiungere un articolo all'articolo 8. Questa è la mia richiesta.

CASINI *(PI)*. Questa è la logica: non è una richiesta!

PRESIDENTE. Senatore Bruno, io mi riferivo al fatto che non passeremo alla votazione degli articoli successivi all'articolo 9: intendevo dire che non andremo oltre l'articolo 9, perché attendiamo anche l'altro relatore.

Quanto agli emendamenti tendenti ad aggiungere un articolo all'articolo 8, abbiamo posposto la questione per svolgere una discussione sulla materia che si potrà concludere anche con le votazioni e con decisioni dell'Assemblea. Poi, se il relatore presenterà degli emendamenti e ci saranno dei subemendamenti, questo non attiene alla Presidenza in questa fase, perché la relatrice Finocchiaro ha detto «allo stato» e poiché io do peso alle parole della relatrice, non credo che le abbia usate a caso. *(La relatrice Finocchiaro chiede di intervenire)*.

Vedo che la relatrice Finocchiaro chiede di intervenire. Le chiedo dunque di aprire lei la discussione sugli emendamenti tendenti ad aggiungere un articolo all'articolo 8.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, apro dunque io la discussione.

Come dicevo poc'anzi, i relatori ovviamente ritengono che il testo della Commissione sia quello che debba essere votato dall'Assemblea; ciò non sulla base di una sorta di supponenza, ma della

considerazione del tenore del dibattito svolto in Commissione ed anche di quello pubblico sul tema dell'articolo 68 della Costituzione.

Come dicevo poc'anzi, noi partivamo da un testo del disegno di legge che conservava ai senatori esclusivamente l'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio del mandato, mentre conservava ai deputati l'insindacabilità (quella di cui ho appena parlato) e anche l'autorizzazione a procedere per arresto, perquisizione, sequestro e intercettazione telefonica.

Il primo ordine di valutazioni ha riguardato la necessità o no di avere uno stesso regime per deputati e senatori. Peraltro, il fatto che noi stiamo così fortemente innovando il sistema del bicameralismo perfetto nulla toglie, come abbiamo visto anche recentemente esaminando altri articoli, al prestigio del Senato e, soprattutto, al fatto che esso viene considerato una Camera a tutti gli effetti che compone il Parlamento. Cosa significhi questo in una Repubblica parlamentare, è inutile che io qui lo illustri.

Il secondo ordine di considerazioni attiene al fatto che, nonostante una certa confusione che è stata fatta nel dibattito pubblico, non è certo l'immunità che esisteva *ante* 1993 e cioè il fatto che, come oggi accade ancora per i giudici della Corte costituzionale e per i diplomatici, prima del 1993 i deputati e i senatori fossero sottratti, senza autorizzazione a procedere, alla stessa possibilità di andare sotto processo.

Come sappiamo, dopo la riforma costituzionale del 1993, deputati e senatori sono egualmente soggetti alla giurisdizione penale, come è giusto che sia e come qualunque altro cittadino, e l'autorizzazione a procedere è richiesta esclusivamente per quanto riguarda l'arresto, la perquisizione, l'intercettazione telefonica e il sequestro: quindi, le misure limitative delle libertà strettamente intese.

Alla luce di questo dibattito, è ovvio che ci siano stati echi molto forti nel dibattito pubblico da parte di colleghi o di forze politiche o di singoli, che ritengono che anche questa forma di autorizzazione a procedere debba cadere, sia per quanto riguarda i deputati che per quanto riguarda i senatori.

È ovvio che ci siano stati nel dibattito anche gli echi di coloro i quali ritengono (e troverete degli emendamenti al riguardo) che bisogna invece reintrodurre l'autorizzazione a procedere come era *ante* 1993 e che quindi bisogna riprevedere che per deputati e senatori vi sia un «regime di privilegio» rispetto agli altri cittadini.

Ora, è chiaro che noi stiamo discutendo di una materia particolarmente delicata. Come ricordava poc'anzi qualcuno, stiamo ragionando di quel complesso e delicato sistema che regola i rapporti e il bilanciamento tra i poteri.

I relatori si sono quindi mossi tra queste molte proposte, alcune delle quali sono ancora presenti e riguardano la possibilità di affidare addirittura alla Corte costituzionale questo giudizio: si tratta di una ipotesi che è stata in campo nel dibattito pubblico. Ci stiamo muovendo su un terreno particolarmente delicato. Esso investirebbe anche la riforma regolamentare, secondo me, perché, per esempio, dovrebbe cominciare a prevedersi che le Giunte per le elezioni e le autorizzazioni a procedere, organi di garanzia, vengano composti paritariamente e non sulla base del principio di maggioranza. Ma, appunto, è una questione particolarmente delicata e complessa che ha riscontrato accenni assai diversi.

L'operazione, fatta dai relatori, di tornare al regime vigente, da una parte, non sconfina verso una reintroduzione dell'autorizzazione a procedere *ante* riforma del 1993 e, dall'altra parte, ristabilisce la parità tra deputati e senatori. Noi crediamo che possa rispondere anche a tutta una serie di ulteriori suggerimenti che sono venuti dai colleghi sotto il profilo di quel metodo che abbiamo tentato di seguire e al quale accennavo nella relazione introduttiva: quello della transazione, essendo questa - per così dire - l'essenza della legge e tanto più della legge costituzionale.

Nulla vieta ovviamente che, in fase di riforma regolamentare o in una fase successiva di ripensamento, il Parlamento possa tornare su tale questione con la forma dell'articolo 138 e con le forme aggravate della riforma regolamentare.

A me pare (e in questo senso difendo la soluzione della Commissione) che la soluzione che abbiamo adottato sia, allo stato, quella che meglio garantisce un bilanciamento e quindi, dove nessuna delle soluzioni estreme vinca, con una ragionevole e equilibrata composizione, salvaguardando un principio

al quale i relatori tengono moltissimo, questo sì, di un pari trattamento di deputati e senatori.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Presidente, avevo presentato degli emendamenti sull'elettorato passivo dei senatori e li avevo rapportati proprio ai problemi che nascevano dall'articolo 68.

Orbene, l'articolo 57 è stato votato e sappiamo in che modo verrà formato il nuovo Senato della Repubblica.

Personalmente credo che qualsiasi soluzione noi possiamo dare a questo problema non sarà buona, nel senso che ogni soluzione ha dei pro e dei contro, e per tante ragioni.

In merito alla prima ragione, dobbiamo considerare il piano delle tutele di un senatore diverso dal piano delle tutele di un deputato? È possibile in ragione del fatto che l'impegno protagonista del senatore sul procedimento legislativo è minore rispetto a quello del deputato, ma pure esiste. Esiste per la revisione costituzionale, per gli articoli 29 e 32, come sono stati inseriti a seguito di un emendamento. Esiste per le questioni regionali, per i trattati e, non di poco conto, esiste per la partecipazione dei senatori all'elezione del Presidente della Repubblica.

Pertanto, immaginare un sistema diverso lascia delle perplessità proprio in ragione della partecipazione protagonista.

Per converso, dare ai senatori l'immunità *ex* articolo 68 identica a quella dei deputati lascia ugualmente l'amaro in bocca. Tutti quanti noi sappiamo, infatti, che essi diventano senatori in ragione di un loro ruolo primario, quello di consiglieri regionali e di sindaci: sostanzialmente, per un verso, di gestione pura di amministrazione quello dei sindaci; per altro verso, di partecipazione ad un ente che da programma è diventato ente di gestione. E l'esperienza di questi ultimi tempi - ahimè - che mi auguro non si ripeterà mai, vede le pagine giudiziarie dei giornali per l'appunto incentrate sulle vicende dei consiglieri regionali e dei sindaci.

Con il che voglio dire che, nell'ipotesi in cui si dovesse dare l'immunità ai senatori, ma nel contempo consiglieri regionali e sindaci, sono convinto che al primo accadimento di questo genere l'opinione pubblica chiederà a gran voce che si modifichi l'immunità.

Né riesco ad immaginare - devo dire la verità - una immunità ad intermittenza, nel senso che vale per gli atti che questi eventualmente possono compiere in quanto senatori, ma non vale per tutti gli altri; a parte il fatto che in tal caso daremmo all'autorità giudiziaria la possibilità di discernere a proprio piacimento se si tratta di un atto compiuto nelle funzioni di senatore ovvero nelle funzioni di consigliere regionale. L'altro problema è che per i deputati l'immunità riguarda non solo quanto compiono all'interno delle loro funzioni, ma la loro vita nel complesso.

Con il che voglio dire che, almeno dal mio punto di vista, la valutazione che dobbiamo dare è tra i pro e i contro, nella consapevolezza che qualsiasi soluzione andiamo ad adottare sarà non la migliore possibile. Probabilmente sarà la meno peggiore possibile.

Conseguentemente a me sembra che la strada da percorrere abbia solo una alternativa: si riconosce ai senatori solo l'insindacabilità, di cui al primo comma. Questo, però, lo possiamo fare avendo chiaro un concetto: a me non preoccupano la perquisizione, l'arresto e il sequestro; a me preoccupano, invece, le intercettazioni telefoniche. Immaginate tutti quanti voi, in un sistema che prevede la libertà delle intercettazioni telefoniche, con la conseguente fuoriuscita di notizie, quanto questo possa essere per certi versi problematico per il Paese.

La seconda alternativa è evidente: il riconoscimento dell'immunità piena anche ai senatori. L'unica strada che a me personalmente non sembra assolutamente percorribile è quella, a fronte del problema, di togliere l'immunità, oltre che ai senatori, anche ai deputati.

Infine, dato che la presidente Finocchiaro vi ha fatto cenno, io personalmente non credo che la valutazione, nel caso in cui dovesse restare l'immunità e quindi l'autorizzazione, possa essere consegnata ad un organo costituzionale diverso da quello nel cui ambito vi è il soggetto, oggetto della richiesta: a chi immagina di veicolare il tutto verso la Corte costituzionale, al di là dello snaturamento

delle funzioni della Corte, rispondo comunque che ciò, se proprio si vuole, si può anche fare, ma mettendo nel calderone anche tante altre tutele o garanzie che non riguardano solo i parlamentari ma anche altre categorie di servitori dello Stato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, mi sembra che la questione abbia una complessità che deriva dal rapporto, in una fase storica particolarmente delicata, tra il Parlamento e l'opinione pubblica. Questo è il tema. Per il resto, vorrei dire che ci troviamo davanti ad un non tema. Infatti, o noi vediamo l'immunità come la vedono parti dell'opinione pubblica, cioè come un privilegio che una casta detiene per sé, o la vediamo come l'hanno vista i Costituenti, che hanno scritto una buona Costituzione e che l'hanno ritenuta - come in tutto il mondo e anche al Parlamento europeo, con una legislazione concorde tra diversi gruppi politici - non come un privilegio ma come una garanzia, parola forse oggi desueta ma quanto mai attuale, che va di pari passo con quello che la nostra relatrice definiva «bilanciamento».

Io, come parlamentare di lunga data, vedo l'immunità non come un privilegio ma come una garanzia di equilibrio tra diversi poteri dello Stato. Scusatemi colleghi se sono proprio brutale, ma ritengo inconsueta, ridicola, potrei dire impropria l'attribuzione di un potere decisionale, che viene evocato non si sa in base a quale principio, ad un altro potere dello Stato, la Corte costituzionale.

Possiamo avventurarci su qualsiasi terreno, ma perché il Costituente non ha pensato nemmeno lontanamente al tema - non è presente nemmeno negli atti della Costituente - dell'esproprio di questo diritto?dovere di decidere da parte dell'organo parlamentare, attribuendolo alla Corte costituzionale? Non è un caso: è così perché questo è illogico; tra l'altro significa gravare la Corte costituzionale di un'attribuzione che in nessuna misura gli altri Paesi considerano di competenza delle rispettive Corti costituzionali.

Secondo punto: l'immunità. La senatrice Finocchiaro - che è bravissima e non ha bisogno dei miei elogi - ha spiegato che non stiamo discutendo dell'immunità *ante* 1993. Per chi non se ne fosse accorto la riforma c'è già stata ed è una delle riforme più restrittive. Credo che un Parlamento come il nostro dovrebbe omologare l'immunità parlamentare sul modello della decisione presa congiuntamente dai Gruppi di destra, di sinistra e di centro del Parlamento europeo. Abbiamo un'immunità già stata riformata. La riforma costituzionale c'è già stata.

Inoltre, colleghi, noi abbiamo, sì, una trasformazione dell'organo Senato, ma abbiamo una realtà che non è estinta con la riforma, che si chiama Parlamento, il collegio elettorale del Presidente della Repubblica. Pertanto, il Parlamento come tale, non può attribuire una disciplina di serie A ad una Camera ed una disciplina di serie B ad un'altra.

Consentitemi di dire altro: è vero, il tema sollevato dal senatore Palma ha una sua valenza - e questo è il punto debole - che non riguarda però il Parlamento e il Senato bensì una presunta, ma in realtà esistente disparità di trattamento tra il consigliere regionale, parlamentare-senatore, il sindaco parlamentare-senatore, e gli amministratori locali che non godono delle stesse prerogative.

È chiaro che questa disparità deriva da una diversa funzione, da una diversa attribuzione che questo consigliere regionale assume nell'atto in cui viene a far parte dei 100 del Senato della Repubblica.

Vorrei infine dire con molta sincerità che dobbiamo tenere presente quello che è e che avviene nei fatti.

Quando il senatore Palma inseriva la categoria «rapporto con l'opinione pubblica», vorrei ricordare che questo rapporto ci ha già fatto cambiare la fattispecie concreta.

Infatti, mentre abbiamo una fase lunghissima della vita della nostra Repubblica in cui, ad esempio, le autorizzazioni all'arresto non si davano mai, sapete benissimo che questa prassi è cambiata sul campo.

Il legislatore, infatti, consapevole dell'impatto di una fattispecie sempre più intollerabile per l'opinione pubblica, oggi ha finito per dare quasi sempre ragione a chi chiede il mandato di cattura per il parlamentare, concedendogliela; come è stato all'ordine del giorno in questa legislatura.

Peraltro vorrei richiamare tutti i colleghi anche ad un sussulto di dignità su quello che siamo; infatti,

non possiamo accettare la rappresentazione di comodo che si fa, per cui sostanzialmente si ritiene la categoria dei politici e dei parlamentari come una categoria di truffaldini a piede libero, protetti nel loro commettere reati quotidiani dall'appartenenza ad una Camera. Ma, vivaddio, personalmente sono in Parlamento da tanti anni e ritengo di essere una persona perbene, come ritengo che la stragrande maggioranza di persone che dedicano il proprio impegno al lavoro politico e sono legislatori siano persone per bene.

Noi non possiamo accettare la semplificazione di comodo sulla base di un inseguimento ipotetico dell'opinione pubblica. Colleghi, quel tipo di opinione pubblica non la raggiungeremo mai. Possiamo inseguirla, andare a 300 all'ora, ma non la raggiungeremo mai. Aggiungeremo invece demagogia a demagogia, quella stessa demagogia che hanno rifiutato i Costituenti i quali, consapevoli dell'esperienza storica - e la storia viene prima della cronaca e anche delle semplificazioni della stessa -, hanno inteso creare un sistema di equilibrio tra diversi poteri.

Questa è la ragione per cui ritengo che i relatori abbiano fatto un buon lavoro e voterò secondo le loro indicazioni. *(Applausi dai Gruppi PI e FI-PdL XVII)*.

*QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, credo che il punto di partenza del senatore Palma sia condivisibile; non c'è una soluzione a questo problema che possa dare piena soddisfazione. Ma ritengo altresì che, nel valutare questo aspetto, dobbiamo anche considerare il metodo con il quale stiamo portando avanti la riforma.

Abbiamo compreso finalmente - spero - che la Costituzione è come il meccanismo di un orologio: toccando una parte, si crea immediatamente un riverbero e un riflesso su un'altra rotella dell'ingranaggio. È questa la ragione di fondo per la quale pensavamo che si dovesse discutere insieme di forma di Governo, bicameralismo, Titolo V, legge elettorale. Non l'abbiamo potuto fare e allora abbiamo bisogno di più capacità di visione e una maggiore precauzione, per evitare che il bilanciamento del sistema venga definitivamente meno.

Esattamente di questo stiamo ora parlando: di come viene a modificarsi il sistema di pesi e contrappesi originariamente previsto dalla nostra Costituzione.

I nostri Costituenti, proprio perché il Paese fuoriusciva da una lunga stagione autoritaria, attribuirono una grandissima autonomia al potere giudiziario, e ad essa fecero corrispondere l'articolo 68. Quell'articolo serviva originariamente a salvaguardare la politica e soprattutto la sovranità popolare rispetto a possibili sconfinamenti, sicché molti dei guai dell'ultimo ventennio derivano proprio dalla modifica fatta nel 1993, che rispondeva probabilmente a una logica di opinione pubblica, ma non a una logica di bilanciamento costituzionale.

Credo che oggi, anche sulla scorta di quella esperienza, non dobbiamo ripetere l'errore. Noi non stiamo parlando solamente ed esclusivamente di prerogative personali. Questo è un tema che viene dopo. Il tema principale è il bilanciamento necessario tra il potere legislativo e il potere giudiziario, e anche quella necessaria separazione di poteri che noi sappiamo non poter essere totale, ma che deve assolutamente assicurare uno spazio di autonomia. Se il problema viene posto così, in termini di bilanciamento e di autonomia dei poteri, allora per forza di cose il tema dell'immunità deve essere declinato rispetto alle funzioni assegnate ai nuovi senatori.

Questa è stata la bussola che noi abbiamo seguito per ogni aspetto della riforma. Se ai nuovi senatori attribuiamo tra l'altro il compito di votare il Presidente della Repubblica e addirittura la funzione di poter incidere sul processo di revisione costituzionale, è necessario e imprescindibile che ad essa sia concessa la stessa immunità che hanno i deputati. Ed è necessario e imprescindibile che l'immunità non copra solamente la dimensione del sindacato.

Immaginate cosa ne sarebbe del principio della separazione dei poteri se un provvedimento dell'autorità giudiziaria, alla vigilia di un elezione per il Presidente della Repubblica o alla vigilia di una revisione costituzionale, venisse a incidere sul *plenum*? Questi sono argomenti teorici, ma chi

conosce la storia e la storia delle dottrine sa che queste cose in passato sono accadute. Ricordo una bellissima pagina di Alexander Herzen in «Il passato e i pensieri», nella quale, rispetto al 1848, si raccontava esattamente questo. Qualcuno di noi può anche essere contento che dalla monarchia di luglio si sia passati al secondo impero, ma certamente non si può condividere il modo in cui ciò avvenne: esattamente modificando il collegio che poi avrebbe potuto operare quella modifica costituzionale.

È chiaro dunque che si impone l'immunità per garantire una sfera di autonomia al potere giudiziario, al potere legislativo, e anche un equilibrio fra essi.

È altresì evidente che, alla luce del cambiamento del Senato, si potrebbe fare di meglio. Si potrebbe, ad esempio, immaginare una riforma che ridisegni la Giunta e crei una Giunta unica tra Camera e Senato.

Tuttavia, credo che in questa sede ci dobbiamo attenere ad un principio di precauzione: nel momento nel quale non siamo certi che gli squilibri che andiamo a determinare non siano maggiori di quelli che correggiamo, è bene astenerci. È bene rimandare questa riflessione ad un'altra sede, nella quale si possano approfondire meglio i testi. Seguiremo questo criterio rispetto all'immunità, rispetto al rapporto tra democrazia parlamentare e democrazia diretta, rispetto a una serie di nodi che tratteremo nei prossimi giorni. E lo faremo perché riteniamo che guadagnare visione e precauzione in un momento nel quale stiamo operando su un aspetto solo della Costituzione e non sul tutto, sia già un esercizio molto difficile. Cerchiamo di non renderlo un esercizio impervio. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, oggi finalmente sento in quest'Aula una riflessione molto attenta alle questioni che riguardano il sistema di separazione ed equilibrio dei poteri.

Dico questo non per fare una facile ironia, ma perché è una delle questioni alla base della nostra contrarietà all'impostazione di riforma costituzionale, invitando ripetutamente i singoli senatori ad un supplemento di riflessione.

Mi meraviglia un po', quindi, che oggi ci sia questa grande attenzione ad evitare interventi affrettati, che possano mettere in disequilibrio il sistema dei pesi e contrappesi o quel che riguarda la separazione tra i vari poteri, quindi nel caso specifico tra il legislativo ed il giudiziario, ora che si discute della questione dell'immunità.

Non voglio sembrare sempre e a tutti i costi polemica, ma è evidente a tutti che nel momento in cui voi, con la votazione degli articoli 1 e 2, avete modificato totalmente il Senato trasformandolo in una camera non elettiva, bisognava davvero avere una grande attenzione a come si interveniva sull'architettura costituzionale: era infatti palese, come lo è per noi, che tale modifica creasse squilibri.

Vedremo, quando discuteremo dell'elezione del Presidente della Repubblica, come tale questione tornerà, perché è uno degli elementi che in questo impianto certamente non funziona, così come sull'elezione dei giudici della Corte costituzionale e dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura.

Avendo scelto la maggioranza di questo Senato di addivenire ad un Senato non elettivo, è inutile negare che l'applicazione *tout court* del sistema delle guarentigie, *ex* articolo 68, provochi una serie di problemi, alcuni già esposti dal senatore Palma, cui ne aggiungerò degli altri.

Differentemente dalla Camera per il nuovo Senato non vi è legittimazione precisa, chiara e popolare attraverso il suffragio diretto: nel Senato non elettivo è il collegio dei consiglieri regionali a decidere chi sarà senatore tra i consiglieri regionali ed i sindaci.

Non vi è nessun tipo di corrispondenza tra la volontà popolare e la scelta di chi farà poi parte del Senato della Repubblica. Questo non è banale ed è evidente che comunque pone una grande differenza tra il Senato non elettivo e la Camera dei deputati, oltre al fatto che, come è evidente a tutti, sarebbe molto difficile articolare l'articolo 68. Il primo comma non presenta problemi, perché è quello che proponiamo: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni

espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» in quanto senatori elettivi. Ma tutto il resto non è di così facile interpretazione: quando fanno i consiglieri regionali o i sindaci non hanno l'immunità, e quando sono qui ne godono? Capite bene che questo, a mio avviso, è un altro degli elementi fortemente critici, assolutamente evidenti proprio nella discussione sull'immunità.

Proponiamo però un'impostazione che riguarda sia la Camera che il Senato, cioè tutti i membri del Parlamento. Pensiamo che oggi si debba rispondere all'opinione pubblica.

Rispondo anche al senatore Casini: vi abbiamo messi in guardia, in tutti questi giorni, dal continuare ad alimentare la demagogia, dal continuare a venire sempre di più incontro alle pulsioni. Non è che si può avere un ripensamento solo nel caso dell'immunità, perché la stessa vicenda del Senato non elettivo e l'impostazione di questa riforma è una pura e semplice concessione non all'efficienza del sistema, ma ad un'altra operazione puramente demagogica.

Penso che invece oggi ci siano delle condizioni tali per cui abbiamo il dovere di rafforzare la prima parte, cioè il primo comma, dell'articolo 68, quello che tutela davvero e più intensamente il parlamentare nell'espressione libera delle proprie opinioni, nei voti che dà nell'esercizio delle sue funzioni, nell'attività di sindacato ispettivo, cosa che non avviene molto regolarmente.

Io credo francamente che oggi sia arrivato il tempo: se questo appare ai cittadini di fatto come un privilegio, penso che oggi sia arrivato veramente il tempo e il segno di maturità per cui i parlamentari arrivino ad abrogare gli altri due commi.

La presidente Finocchiaro ha ben spiegato come il sistema delle guarentigie sia già mutato pesantemente nel 1993. Oggi io credo che proprio questa parte rimasta non è affatto un sistema di tutela; non lo è neanche nei confronti del parlamentare né tanto meno del parlamentare nei confronti del potere giudiziario. Anzi, per la verità, a me delle volte pare una sfida continua e permanente.

Credo invece che oggi sia davvero arrivato e maturo il tempo per cui si possa superare questo sistema e concentrarsi invece sul rafforzamento della tutela della libertà del parlamentare, delle opinioni espresse e dei voti che dà durante l'esercizio delle sue funzioni, ad esempio il sindacato ispettivo. Credo che questo, sì, darebbe un segno, non solo di maturità, ma anche del fatto di essere capaci a capire le richieste dei cittadini non con spirito demagogico, ma rendendoci conto che questi tempi ormai sono maturi.

Avviene quasi sempre ormai, anche a scrutinio segreto per fortuna, che venga data l'autorizzazione all'arresto, all'utilizzo delle intercettazioni, alle perquisizioni. A maggior ragione che il segno di maturità soprattutto negli ultimi tempi è stato dato anche dai parlamentari, penso veramente sia arrivato il tempo di apportare questa modifica anche in Costituzione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, sono d'accordo con i colleghi che questo sia senz'altro un tema delicato: vi sono anche rischi di spinte populistiche, alle quali non si deve cedere e che non si devono carezzare; ma non si devono carezzare mai, non a giorni alterni, altrimenti non ci sarebbe coerenza.

Non sono d'accordo con molte cose che ha detto oggi il senatore Casini: non si tratta di sapere che l'opinione pubblica non si raggiunge mai; si tratta di comprendere quali siano le sollecitazioni giuste alle quali rispondere per ricostruire rapporti di fiducia.

Certamente c'è un problema che ci riguarda: come è stata organizzata e concretamente praticata l'immunità. Non andava bene quando si diceva sempre no e non va bene nemmeno ora, che per debolezza si dice sempre sì. Quindi, ci si dovrà porre qualche problema, se si vuole ricostruire un rapporto di fiducia. E lo dice uno che ritiene di non condividere in questa riforma alcuni aspetti: si può dare un messaggio che dà un grave colpo a questa riforma, perché se si dà il messaggio - che qui sta emergendo - che si può toccare tutto della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni rappresentative della Repubblica, ma non si può toccare l'immunità, che altrimenti si sgretola tutto, non gioverà, ma sarà, anzi, un messaggio pericoloso.

È cambiata la società e certamente oggi vi sono meno rischi nello svolgere l'attività e il ruolo di parlamentare di quanti ve ne fossero un tempo. Nello stesso momento - anche questo dobbiamo tenerlo presente - gli altri Parlamenti, compreso quello europeo, hanno condizioni che garantiscono a chi è eletto situazioni di immunità.

Il problema che, secondo me, ci si pone è che abbiamo deciso di riformare il Parlamento facendo sì che alcuni - i deputati - saranno (poi si vedrà la legge elettorale) eletti direttamente dai cittadini, mentre nel Senato vi saranno, come senatori, sindaci e consiglieri regionali che come primo compito, come è stato detto, dovranno fare appunto i sindaci ed i consiglieri regionali; tant'è che - ed è un segno - l'indennità per la loro funzione elettiva sarà data loro in quanto sindaci e consiglieri regionali.

Tale è la questione, che non soltanto differenzia 21 sindaci dagli altri e 74 consiglieri regionali dagli altri, ma darà a questi 21 sindaci, anche quando svolgeranno l'incarico di sindaco, e a questi 74 consiglieri regionali, anche quando svolgeranno l'incarico di amministratori, un'immunità come fossero parlamentari. È la questione che poneva il senatore Palma ed è «la questione»; difficile, certo, ma è la questione.

Avevo presentato con altri un emendamento che prevede che sull'immunità decidano le Camere di appartenenza, ma che la magistratura possa far ricorso, come ultima istanza, alla Corte costituzionale.

Ho sentito dire dal senatore Casini che la possibilità di ricorrere come sede decisionale finale, dopo il pronunciamento della Camera, alla Corte costituzionale sarebbe come abdicare al ruolo delle Camere. Non ricordo esattamente se proprio anche il collega Casini, ma comunque molti, quando si è svolto un dibattito che non voglio riaprire sulla decadenza del senatore Berlusconi, avevano teorizzato che proprio alla Corte costituzionale si dovesse fare ricorso in ultima istanza.

Non è che ieri, se fosse stato possibile, si sarebbe fatto ricorso alla Corte costituzionale senza perdere autonomia e prevedere oggi che se una Camera dice no, la magistratura può fare ricorso in ultima sede decisionale alla Corte significa svilire la funzione della Camera. Non è così!

Se non si fa almeno questo, si farà corto circuito con l'opinione pubblica. Lo dico io che ho molti dubbi su questa riforma: ci sarà un *referendum* confermativo e questo non sarà solo un modello elettorale, ma molto di più. Lo dico oggi perché domani non si dica che non si sapeva.

Certo, si può scegliere anche la strada di lasciare fare tutto alla Camera. Lasciamo noi senatori le questioni sospese. E la Camera ci torni sopra, nella speranza che lo faccia che così su quelle questioni ci possiamo pronunciare. È questo il nostro ruolo? Ci limitiamo a sperare che la Camera cambi qualcosa, dato che noi in seconda lettura non potremmo? Su questo francamente ci rifletterei.

Penso che di fronte a noi ci siano due strade, non ne vedo altre ed è difficile scegliere l'una o l'altra. Questo sì. C'è la strada che consente di lasciare l'immunità per i deputati eletti dai cittadini: solo il comma 1 dell'articolo 68, cioè l'insindacabilità nell'esercizio della funzione parlamentare per i nuovi senatori, oppure unificare su questo piano sia deputati che senatori.

Penso che per chi è eletto direttamente dai cittadini sia giusto lasciare una forma di immunità e prevedere casomai che ci possa essere il ricorso, nel caso di decisione diversa, alla Corte costituzionale. Lo penso sinceramente, tanto che la proposta era contenuta in uno dei due emendamenti. Ma non penso si possa affermare che i senatori, i consiglieri regionali e i sindaci possano avere lo stesso tipo di immunità.

Certo, si obietta - giustamente in parte - che così si differenziano i deputati e i senatori. Sì, è vero si differenzierebbero i deputati dai senatori. Ma cosa si è fatto sino ad ora? Di cosa si è discusso? Non stiamo differenziando la Camera dal Senato per ruoli? E non stiamo differenziando deputati eletti dai cittadini e sindaci e consiglieri regionali, eletti, in seconda istanza? E non stiamo introducendo queste differenze scritte in Costituzione? E, allora, domani diremo ai cittadini: abbiamo differenziato deputati e senatori, Camera e Senato, oltre il superamento del bicameralismo paritario, a parte l'immunità.

Ma crediamo davvero che questo sia il modo per sconfiggere il populismo, che è un rischio? È questa la trincea di fondo su cui ricostruire un rapporto di fiducia?

Io, sinceramente non lo credo ed invito tutti a riflettere.

In ogni caso ho questa convinzione e nel voto mi comporterò di conseguenza. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, alcune questioni sono già state trattate dai colleghi, in particolare dai senatori Quagliariello e Chiti, pur se da versanti diversi.

Credo però sia necessario oggi misurarsi in modo non strumentale con l'opinione pubblica. Quindi, è necessario che il Parlamento dica la verità e si assuma la responsabilità di quello che fa: non possiamo nasconderci dietro soluzioni che non dicono la verità.

La verità è che la difesa della prerogativa parlamentare per il Senato è venuta meno nel momento in cui si è passati dall'eleggibilità diretta alla eleggibilità di secondo grado, perché non è possibile garantire lo stesso tipo di trattamento, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, a deputati che svolgono soltanto la funzione legislativa e ai senatori che invece, oltre alla funzione legislativa, svolgono la funzione amministrativa di sindaci e di legislatori regionali e che non hanno in Costituzione la copertura ai sensi dello stesso articolo 68.

Dobbiamo riconoscere - questo lo dico provocatoriamente a quanti si ammantano spesso di moralismo - che non vi sarebbero state le inchieste di "rimborsopoli" se vi fosse un regime paritario tra senatori e deputati.

La questione, quindi, non si risolve facendo finta che il problema non ci sia.

Nell'emendamento 8.0.2, a mia prima firma, abbiamo ripreso un deliberato del Parlamento europeo del 2004, presentato dal parlamentare socialista Willi Rothley, che è stato assunto in un ordine del giorno da questa Camera, il 18 febbraio 2004, a seguito di un emendamento presentato dal senatore Crema. In sostanza, tale ordine del giorno chiedeva che, pur mantenendo le prerogative ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, l'azione della Camera non fosse anticipante, ma successiva all'indagine attivata dalla magistratura nei confronti del parlamentare. Di fronte a una valutazione di un atteggiamento persecutorio da parte del parlamentare, quest'ultimo richiede un pronunciamento alla Camera di appartenenza; quest'ultima si assume la responsabilità di stabilire se quell'attività della magistratura è legittima oppure se è persecutoria.

Questo è l'unico modo che ci consente oggi di uscire da un pantano di equivoci che nell'arco degli anni ha demolito l'immagine pubblica dei parlamentari, siano essi della Camera che del Senato. Dobbiamo avere il coraggio di assumerci la responsabilità e, quando l'azione del parlamentare viene messa in discussione dall'azione della magistratura, la Camera di appartenenza deve avere il coraggio di scontrarsi con la magistratura e con l'opinione pubblica. Altrimenti non faremo mai operazioni di verità su questo argomento; difenderemo di volta in volta l'amico e lasceremo ai leoni il nostro nemico politico.

Questo non è certamente il modo corretto di utilizzare l'articolo 68 della Costituzione e, in questo senso, abbiamo proposto un cambiamento.

Se tale atteggiamento fosse stato assunto già dal 1993, probabilmente oggi non saremmo qui a discutere, non soltanto dei fasti, ma neanche dei nefasti di certa magistratura.

*ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Vi sono molti senatori che chiedono la parola. La Presidenza non sta effettuando un controllo fiscale sui tempi, ma invito tutti i colleghi a tenere conto dei tempi a disposizione dei Gruppi, anche di quelli per gli interventi in dissenso. Vista la delicatezza del tema, pertanto, faccio appello alla valutazione dei senatori.

Prego, senatore Ichino, ha facoltà di parlare.

ICHINO *(SCpI)*. Cercherò di essere molto breve, anche perché è stato già detto molto sul tema; oltretutto molte delle osservazioni svolte in quest'Aula oggi sono difficilmente contestabili, anzi sono pienamente condivisibili.

In particolare, mi sembra difficilmente contestabile la necessità dell'immunità parlamentare come garanzia di equilibrio fra i poteri dello Stato, così come mi sembra altrettanto difficilmente contestabile la necessità che questa garanzia sia disposta per entrambi i rami del Parlamento. Il Senato ha un ruolo diverso da quello della Camera nel nuovo sistema costituzionale, ma non inferiore a quello della Camera.

Il problema dell'immunità si pone per tre motivi. Innanzitutto, per circa quattro decenni questa garanzia è stata esercitata male, in modo distorto.

Il collega Casini ha sottolineato che per quattro decenni tale garanzia è stata usata per trasformare l'immunità in impunità; e qui sorge il secondo problema: quello di un'opinione pubblica insofferente nei confronti di questa garanzia. Vorrei però attirare l'attenzione del senatore Casini sul fatto che il problema non può considerarsi risolto soltanto perché dopo quattro decenni di eccesso in una direzione si sia passati a un eccesso di segno opposto.

Se dal momento dell'inversione di tendenza si è instaurata una situazione in cui, per timore dell'opinione pubblica, le Camere concedono l'autorizzazione in tutti i casi indifferentemente, evidentemente qui c'è qualcosa che non funziona. Questo è il motivo per cui, ferma restando l'esigenza fondamentale su cui mi sembra vi sia un largo, anche se non unanime, consenso, credo che sia giusto riflettere su come strutturare diversamente questa garanzia.

Mi sembra dunque utile discutere se la forma migliore di questa garanzia sia l'autodichia, cioè se sia opportuno che il governo di questa garanzia sia affidato direttamente all'organo che ne è titolare.

A questo proposito, il senatore Chiti proponeva una soluzione, quella cioè della ricorribilità alla Corte costituzionale contro la decisione del Parlamento. Perché invece (lo pongo come problema, perché qui di certezze nessuno ne ha) non ipotizzare invece che la garanzia stessa sia governata direttamente dall'organo che è istituzionalmente, per sua natura, l'arbitro fra i poteri dello Stato? Al riguardo, il senatore Palma ha parlato di "snaturamento delle funzioni della Corte costituzionale". Io francamente questo snaturamento non lo vedo, dal momento che la Corte è, per sua natura e per sua essenza, arbitro fra i poteri dello Stato.

Il senatore Casini dice che è "illogico" affidare questa garanzia, di cui è titolare il Parlamento, ad un altro organo. Ma non c'è nulla di illogico, - dal momento che la garanzia verte sul rapporto fra due poteri, il giudiziario ed il legislativo - affidare il governo della garanzia stessa a chi è per sua natura arbitro tra quei poteri. Tanto più poi quando, in altra parte della riforma costituzionale, affidiamo alla stessa Corte costituzionale il compito del controllo preventivo di legittimità costituzionale della legge elettorale.

I Costituenti non lo fecero nel 1946-47, perché ancora non era accaduto tutto quanto è accaduto nel mezzo secolo successivo; noi oggi riformiamo la Costituzione anche facendoci carico di quanto è accaduto nel frattempo.

Detto questo, condividiamo fondamentalmente l'impostazione che su questo punto viene data dai relatori e prima ancora dal Governo, che ha l'iniziativa su questo terreno, e qui rispondo brevissimamente ai molti che, nel corso della scorsa settimana, hanno veementemente ed anche un po' rumorosamente contestato il ruolo del Governo su questo terreno. In questa legislatura, l'iniziativa del Governo su questo terreno nasce dal fatto che nella precedente legislatura, essendo stato ripartito il compito fra Governo e Parlamento, nel senso che al Governo spettasse l'iniziativa sul terreno economico ed al Parlamento spettasse l'iniziativa sul terreno delle riforme costituzionali, si è visto il fallimento dell'iniziativa parlamentare sulle riforme costituzionali. È dunque bene, anzi necessario, che oggi sia il Governo a fare ciò che oggettivamente il Parlamento non è stato in grado di fare nell'altra legislatura, nel senso di prendere e gestire l'iniziativa su questo terreno.

Su questo presupposto, se verremo invitati al ritiro del nostro emendamento 8.0.16, che va nel senso di affidare alla Corte costituzionale la garanzia e quindi l'emanazione dell'autorizzazione a procedere a carico del parlamentare, ritireremo il nostro emendamento. Fermo restando che sul principio fondamentale siamo pienamente d'accordo.

Riteniamo però che una riflessione su questo punto sia opportuna e necessaria e che la soluzione dell'arbitro possa essere quella che salva il principio ed evita i possibili effetti indesiderati, sul piano dei rapporti tra Parlamento e opinione pubblica. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve che mi consente di rivolgermi soprattutto al collega Chiti, del quale ho imparato ad apprezzare in questo dibattito la fondatezza delle riflessioni e dei ragionamenti. Mi rivolgo al collega Chiti perché il mio approccio alle ragioni da lui proposte, ma anche alle osservazioni fatte dal collega Quagliariello, si fonda su un passaggio che mi sembra chiaro a questo punto.

Concorderei pienamente con le osservazioni fatte dal collega Chiti se il testo fosse in questo momento quello che è venuto fuori dalla Commissione. Se il testo fosse quello della Commissione, che quindi dispone una prevalenza della provenienza (starei quasi per dire dello *status*) di coloro che diventeranno i senatori della Repubblica, allora sarei d'accordo con tutte le osservazioni mosse da Chiti.

Ma il testo non è più quello, perché quel testo è stato modificato dall'approvazione dell'emendamento 1.1979, presentato dal collega Candiani, che introduce - e non in forma surrettizia, com'è stato osservato da qualcuno, perché sarebbe solo una dimensione organizzativa - il tema delle funzioni del senatore, funzioni che sono ben altro da quelle che erano state formulate nel testo originario.

Per cui, paradossalmente, trovo il lavoro fatto dai relatori assolutamente calzante e da sostenere, perché, per l'appunto, alla luce dell'approvazione di quell'emendamento, abbiamo quote di bicameralismo ben più rilevanti di quelle che ci si vuole far credere. E mi piacerebbe poter fare questa discussione quando questo testo tornerà in quest'Aula, vale a dire se venisse confermata nel passaggio alla Camera la lettura che oggi se ne può dare.

Credo quindi che sul tema delle immunità le riflessioni vadano riferite ad una lettura attenta dello *status* e della funzione del senatore *hic et nunc*, come il legislatore statuisce, nel momento in cui il testo viene approvato nella sua interezza. Per quello che mi riguarda, a oggi, con l'approvazione dell'emendamento 1.1979, è cambiata la natura di ciò che la Commissione ha voluto determinare nel suo primo passaggio.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei inserirmi nel solco di una riflessione collegiale di questo Senato e nello spirito che i miei colleghi Chiti, Corsini e Tocci hanno insistentemente invocato anche nei giorni scorsi.

Spero che con l'aiuto del Governo e della relatrice ci si possa davvero ascoltare. Non sono tra quelli che gridano al pericolo autoritario; se gli estremi sono il pensare di fare una buona riforma, durevole e meditata da un lato, e che si stia abolendo la democrazia parlamentare, come taluni urlano dall'altro, ci sono delle analisi mediane: io mi colloco lì. Ripeto: questa riforma di per sé non è la morte della democrazia, né l'anticamera della dittatura, ma al momento non è una buona riforma e porta dei rischi.

Sul tema delle immunità noi possiamo eliminare un fattore di rischio. L'immunità parlamentare è un concetto storicamente e giuridicamente complicato. Non è possibile scandagliare tutti i dettagli, ma essa nasce come necessità di garantire al potere legislativo una protezione dalle indebite interferenze degli altri poteri.

Il potere più pericoloso per un legislativo giovane e poco consolidato, come era la Camera inglese della fine del 1600 e come era l'Assemblea nazionale francese della fine del 1700, era ovviamente l'esecutivo, con la sua polizia, con le sue armi e con le sue prigioni.

Nacquero così tre immunità, un po' in Inghilterra e un po' in Francia: l'insindacabilità parlamentare, intesa come libertà di parola nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza dei cittadini e di promozione di iniziative legislative nel loro esclusivo interesse; l'immunità dal procedimento penale, nel timore che i procuratori del re potessero intimidire e perseguitare i rappresentanti del popolo, e

l'immunità di sede, affinché le Camere dei rappresentanti del popolo non fossero considerate alla stregua di una qualsiasi assemblea, improvvisata o sediziosa, che potesse essere sciolta dalla polizia.

Queste origini storiche, sotto il fascismo, in Italia, hanno trovato purtroppo molte conferme e mi riferisco ai casi Matteotti, Amendola, Lussu e, nel novembre 1926, ben dopo l'Aventino, Antonio Gramsci, arrestato da deputato in carica, prima che la Camera dei deputati, soverchiata dai fascisti eletti con la legge Acerbo, lo dichiarasse decaduto insieme agli aventiniani, lui che non lo era stato.

Da questo ripasso che ho fatto ho tratto la conclusione che l'immunità è legata a due concetti: separazione di poteri e rappresentanza. Ne ho tratto conferma dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, la quale afferma testualmente che l'articolo 68 della Costituzione «mira a porre al riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie nell'esercizio del suo mandato rappresentativo».

Ora, il nuovo Senato che andiamo concependo è già ampiamente separato dagli altri poteri dello Stato, perché ha origini negli enti territoriali. Esso non è più radicato nel cuore degli organi costituzionali; non ha rapporto fiduciario con il Governo; farà pochissime leggi; non farà inchieste e non eserciterà il controllo parlamentare. E poi non sarà più rappresentativo del popolo: i suoi membri non saranno più espressione della rappresentanza generale, come lo erano i membri della Camera dei comuni o dell'Assemblea nazionale.

In questi anni, specialmente dopo il 1992, allorquando iniziò il procedimento di abrogazione dell'autorizzazione a procedere penalmente, che culminò con la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, abbiamo sentito molte volte dire che la magistratura faceva politica, faceva inchieste ad orologeria, che voleva sovvertire il risultato delle elezioni per via giudiziaria. Queste narrazioni, che già di loro erano sbagliate e interessate, frutto di analisi menzognere, oggi però mi pare che si ritorcano contro chi le ammanniva. In sostanza, persino la vulgata berlusconiana delle toghe rosse conferma che l'immunità è associata alla rappresentanza.

Per questi motivi mi rivolgo con rispetto alla relatrice, che ha più esperienza di me e che ha vissuto in Parlamento quella stagione: non era più corretto, senatrice Finocchiaro, l'originario impianto del disegno di legge costituzionale su questo punto? Che senso ha garantire ai senatori di domani un'immunità estranea alla natura delle loro funzioni? Perché la netta distinzione tra deputati e senatori ha una tale rilevanza da accordare ai primi e da negare ai secondi l'indennità parlamentare, e invece quella stessa distinzione si scolora del tutto quando ci si sposta sul terreno dell'immunità?

Prego quindi la relatrice di svolgere un supplemento di riflessione su questo punto e verificare se vi possano essere delle soluzioni diverse. Per esempio, si potrebbe ritornare al testo originario dell'articolo 6 del disegno di legge costituzionale - come suggerisce l'emendamento 8.0.17 della senatrice Lanzillotta - e rimettere la compiuta disciplina delle prerogative dei senatori alle disposizioni transitorie o a una diversa legge costituzionale, com'è per i Ministri e i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Concludo con un'ultima osservazione che riguarda il modo di amministrare le immunità parlamentari. Premetto che gli istituti legali non si apprezzano solo per quel che dicono in teoria, ma anche e soprattutto per come vengono interpretati e applicati. L'applicazione pratica delle immunità parlamentari nella storia d'Italia non è un esempio di trasparenza e correttezza. Questo Senato, in sessantacinque anni di vita repubblicana, ha concesso un solo arresto, quello di Luigi Lusi, nel 2012; possibile che tutti gli altri senatori, per cui fu domandata l'autorizzazione all'arresto, fossero dei poveri perseguitati? Possibile - torno a domandarvi - che nello stesso periodo la Camera abbia concesso sette arresti (che pure sono pochissimi) e il Senato uno solo? Onorevoli colleghi, ci sorprendiamo ancora che si gridi ai privilegi di casta?

È per questo che chiedo ancora una volta un ripensamento. Per chiarezza della discussione, signor Presidente, raccomando quindi l'approvazione dell'emendamento 8.0.8, da me sottoscritto, e degli identici emendamenti 8.0.9, 8.0.10, 8.011 e 8.0.12, che peraltro riprendono una proposta di legge del collega deputato Roberto Giachetti della scorsa legislatura. In subordine, voterò a favore dell'emendamento Lanzillotta 8.0.17. Mi riservo inoltre d'intervenire sugli emendamenti 8.0.15 e

8.0.16, il cui spirito comprendo ma che hanno un'evidente falla costituzionale e sistematica.

Non sono infine d'accordo né con il senatore Casini né con il senatore Quagliariello, perché non è più unitaria la nozione di funzione parlamentare come l'abbiamo conosciuta finora: d'ora in poi i deputati e i senatori saranno soggetti diversi. Precauzione vorrebbe che si tornasse al testo originario del Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Puppato).*

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Rinnovo l'appello ai Capigruppo e ai colleghi per contribuire ad una regolamentazione dell'ampio dibattito che stiamo tenendo.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, se ho la possibilità di esprimere un concetto compiuto lo faccio, diversamente, se lo devo renderlo monco...

PRESIDENTE. Intervenga pure, senatore Falanga.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, devo dire che sia dal presidente Casini che dal senatore Quagliariello ci sono state ricordate le ragioni storiche che indussero i Costituenti a disegnare l'articolo 68 relativo alle immunità. Ebbene, sono cose che conosciamo; peraltro devo dire che la senatrice Ricchiuti è stata ancor più precisa nel descrivere la situazione di quegli anni, in particolare chi erano i senatori e chi erano i magistrati. Quindi, quel bilanciamento che si è ricordato e quelle garanzie non rappresentavano benefici della casta; è evidente che non lo erano: è corretto parlare di ragioni di bilanciamento e di garanzie tra i diversi poteri dello Stato e non già di benefici della casta.

Oggi viviamo una situazione totalmente diversa. Le funzioni che abbiamo disegnato - almeno fino ad ora - del nuovo Senato della Repubblica, in quanto composto da consiglieri regionali e sindaci, le definirei promiscue. In tema di promiscuità la Cassazione, anche nelle questioni di diritto civile ordinario, ha affermato il principio della prevalenza. Che cos'è il principio della prevalenza?

È un principio che troviamo in diverse questioni di diritto civile: quando una funzione o comunque un titolo è accompagnato e governato da due regimi giuridici diversi si applica il regime giuridico per le funzioni prevalenti.

Ora, il senatore Quagliariello faceva riferimento, parlando delle funzioni del senatore, del nuovo componente del nuovo Senato, all'elezione del Presidente della Repubblica. Ebbene, questo esempio è il meno calzante che si poteva segnalare. Anche attualmente, infatti, i consigli regionali mandano a comporre la platea degli elettori del nuovo Presidente della Repubblica a consiglieri regionali, i quali svolgono la funzione al pari dei consiglieri regionali. Eppure non hanno alcuna immunità nell'esercizio di quel loro specifico mandato finalizzato ad eleggere il Presidente della Repubblica.

Quando dico di applicare il principio della prevalenza, occorre capire se il soggetto che comporrà il nuovo Senato svolge prevalentemente la funzione di consigliere regionale o di sindaco o prevalentemente le funzioni di senatore della Repubblica. Non vi è dubbio, per come sono state disegnate le funzioni, che la prevalenza sta nella funzione di consigliere regionale o di sindaco.

Pertanto, mentre il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione attuale è puntualmente applicabile anche al nuovo senatore, la seconda parte crea dei problemi significativi. Vediamo infatti che la maggior parte dei reati di corruzione e concussione sono addebitati o comunque contestati a chi ha il governo del territorio, a chi svolge attività amministrativa. Pertanto, prevedere un'immunità ampia, quindi tutta l'attuale formulazione dell'articolo 68, per entrambi i rami del Parlamento come nuovamente disegnato crea, a mio giudizio, una limitazione dell'attività giudiziaria anche nel perseguire tali reati. Per un verso, procediamo a regolamentare il reato di corruzione, voto di scambio e quant'altro, con un disegno di legge al nostro esame in Commissione, per l'altro andiamo ad affermare un'immunità che in qualche modo paralizza l'attività giudiziaria.

Rispondendo alla senatrice Ricchiuti, Forza Italia riconferma tutte le considerazioni e affermazioni nei confronti di una certa magistratura, ma possiede anche quella saggezza e lealtà finalizzata a risolvere le questioni, a dare un contributo alla risoluzione delle stesse nella maniera più scevra da condizionamenti di sorta. Da questa parte vi è chi sostiene che dare l'immunità a tutti i senatori, con le

funzioni immaginate, è una limitazione dell'attività giudiziaria, che io non voglio, perché voglio che anche i giudici, nel rispetto delle leggi e senza preclusioni o comunque condizionamenti rispetto a talune forze politiche, facciano il loro dovere.

Quindi la questione è complessa, come diceva il presidente Palma.

Il senatore Palma ha disegnato perfettamente la questione e allora bisogna individuare un sistema che, visto che si è modificata la Costituzione sulle funzioni del Senato, sia atto a modificare le condizioni di attribuzione del nuovo articolo 68, relativamente alle immunità dei membri del nuovo Senato.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, ho presentato, come primo firmatario, due emendamenti aggiuntivi: l'emendamento 8.0.8 e l'emendamento 8.0.20. Tuttavia, essendosi aperta questa fase, seppur breve, di discussione, credo che alcune considerazioni preliminari vadano fatte.

Devo esprimere subito, da una parte, un rammarico, e, dall'altra, una sorpresa. Esprimo rammarico perché, su un tema così delicato ed importante, molto sentito a livello di opinione pubblica, possono partecipare e partecipano di fatto alla discussione soltanto una parte dei senatori; altre parti, che sappiamo fortemente critiche, sarebbe auspicabile che potessero partecipare ed intervenire sia in questa fase, che al momento del voto. D'altra parte, sono sorpreso perché in questi ultimi giorni abbiamo letto, un po' su tutti i giornali, che c'era una sorta di apertura, da parte del Governo, per ragionare insieme al Senato su come modificare questa norma costituzionale - queste norme costituzionali - di cui all'articolo 68 della Costituzione. Invece, oggi pomeriggio abbiamo saputo che c'è stata una chiusura e, per il momento, non si capisce se sarà confermata e fino a che punto.

Come dicevo, è un tema molto delicato perché riguarda proprio l'essenza stessa dell'essere parlamentare. Ora - ovviamente - non voglio fare un *excursus* storico di questo tipo di immunità che risalgono, non tanto all'epoca medioevale, all'epoca in cui era stato avviato il percorso costituzionale inglese nel XIII secolo con la Magna Charta. Cito soltanto che immunità di questo tipo riguardavano addirittura i tribuni della plebe, scelti dai *concilia plebis*, proprio per rappresentare il popolo e la plebe. Quindi, vuol dire che si tratta un istituto fortemente sentito, che è connaturato con le persone che rappresentano il popolo e i cittadini normali, soprattutto in particolari epoche storiche, che sono quelle in cui vigevano dei regimi, delle dittature, dei regimi statuali particolari, con presenza di re, imperatori e vassalli, che potevano sottoporre ad arresto e a cose peggiori (in Inghilterra addirittura alla morte) rappresentanti del popolo e dei cittadini. Credo che tutti quegli scrupoli che hanno determinato l'istituzione di quell'immunità nelle epoche storiche che ho ricordato fossero del tutto fondate.

Allo stesso modo, devo aggiungere che anche quando i nostri Padri costituenti, nel 1947 e poi con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, avevano deciso di adottare queste immunità per i membri del Parlamento, avevano visto giusto: si ancoravano ad un'epoca storica precisa e certamente quelle tutele erano dovute. Visto che si tratta di immunità e, almeno quelle di cui al secondo comma dell'articolo 68, cioè le autorizzazioni all'arresto, alle perquisizioni e alla detenzione riguardano misure di carattere processuale, esse vanno allora coordinate con le motivazioni che hanno condotto i nostri Padri costituenti del 1948 a quelle cautele. Infatti, teniamo presente che all'epoca, nel 1948, c'era un sistema processuale penale totalmente diverso, quanto meno fino ai primi anni Ottanta: chi poteva ordinare arresti e catture era direttamente un pubblico ministero, con due righe, per niente motivate. Fino a quell'epoca infatti egli poteva catturare le persone scrivendo in motivazione: sussistono indizi come in atti. Quindi, senza alcuna motivazione.

Quell'epoca è finita, fortunatamente da qualche decennio: ora non è più un pubblico ministero che decide, ma un gip. Abbiamo un gup, un tribunale del riesame e una Corte di cassazione che ripetutamente - anche continuamente, anche ogni settimana - possono verificare la fondatezza delle misure che vengono adottate dal giudice primario, cioè l'arresto, la cattura, la perquisizione e via dicendo. Questo è il primo motivo.

E poi non dimentichiamo che in quel 1948 e nei primi anni Cinquanta, giustamente, i nostri Padri

costituenti hanno visto un pericolo insito nelle lotte sociali che sarebbero partite, perché all'epoca era necessario tutelare rispetto a una magistratura che era ancora pesantemente culturalmente fascista, che certamente viveva di un'epoca storica e che nei confronti delle lotte operaie, delle lotte sindacali e delle lotte degli agricoltori interveniva a danno di chi era più debole e di chi aveva di meno. Quando i parlamentari intervenivano a tutelare il dissenso, a tutelare le lotte sindacali, operaie e agricole rischiaravano pesantemente, anche sotto il punto di vista processuale.

Quell'epoca, come ho detto, è finita ed è per questo che ritengo l'istituto in sé della immunità un retaggio storico da superare, direi che è proprio fuori dalla storia e in quest'ottica abbiamo presentato all'articolo 68, l'emendamento 8.0.8.

Tale emendamento riconferma certamente il primo comma di quell'articolo, è cioè il fatto che le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni di tutti i parlamentari devono essere esenti da qualsiasi limite di giurisdizione, così come nella formulazione dell'articolo 68 della Costituzione. Ma non ha più senso il secondo comma e tanto meno il terzo comma, proprio per i motivi che ho indicato.

Noi proponiamo di abrogare questi due commi, indifferentemente per la Camera e per il Senato, proprio perché cozzano pesantemente contro il principio di uguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge.

Non so se è il momento di dichiarare il voto anche sulla soluzione di mezzo alternativa, che proponiamo o ci sarà lo spazio temporale. Ricordo che la proposta alternativa che avanziamo con l'emendamento 8.0.20 a questo Senato è quella di far rimanere l'autorizzazione all'arresto e alla perquisizione in capo alle Camere, rispettivamente e personalmente competenti, e però, soltanto in caso di diniego di questa autorizzazione, dare la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale. Questo mi permette una chiosa ad alcuni interventi che sono stati svolti: non è uno snaturamento della funzione e del ruolo dei giudici della Corte costituzionale, perché in *parte qua*, in alcune norme, è già previsto che i giudici della Corte esercitino funzioni di carattere giurisdizionale e penale, ad esempio nei confronti del Presidente della Repubblica secondo determinate procedure.

Concludo questo mio intervento un po' amaramente, dicendo che usciamo da un pomeriggio, a mio modo di vedere, che mi lascia e forse ci lascia perplessi, perché abbiamo provato a proporre in quest'Aula temi molto delicati, che richiedevano forse uno scatto di reni da parte dei senatori. Abbiamo parlato, con alcuni emendamenti, di conflitto di interessi, di ineleggibilità, di incompatibilità, di trasparenza e questi emendamenti sono stati bocciati senza colpo ferire, senza nemmeno una parola dei relatori, come se neanche fosse stata proposta la questione. Questo mi dà quasi il senso e il timore che effettivamente, sul ruolo del parlamentare, non si accetti alcun controllo e nessuna verifica di carattere costituzionale e si voglia trasformare l'immunità in impunità.

Sono convinto che il principio di uguaglianza in quest'epoca storica venga prima di ogni altro principio e quindi, in questo senso, ribadisco il favore intanto al primo emendamento presentato. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo la presidente Finocchiaro abbia correttamente impostato la questione sotto il profilo di bilanciamento dei poteri.

Badate, nel 1993, quando fu modificata l'immunità, i senatori Casson e Finocchiaro lo ricorderanno, una serie di magistrati, compreso il sottoscritto, erano contrari a quella modifica perché avrebbe portato ad uno scontro tra magistratura e politica, cosa che è avvenuta. Sono ancora convinto che fu un errore, ma andiamo alle ragioni del perché fu introdotta, nel 1948, dai Costituenti quella immunità.

Nel nostro sistema, siamo gli unici ad avere una magistratura indipendente e autonoma con un Consiglio superiore della magistratura, creato dopo che era stato individuato come modello della magistratura il modello napoleonico del funzionario pubblico, e occorreva allora individuare un organismo particolare.

E non mi venite a parlare degli altri Paesi: ancora oggi in Germania esiste un'obbligatorietà temperata perché vi è una dipendenza del pubblico ministero dal Ministro della giustizia e vi è un potere del Ministro di intervenire sull'azione penale e in Francia c'è addirittura la discrezionalità dell'azione penale. Da noi, invece, esiste un problema di bilanciamento. A che serve l'immunità? La formula scaturita dalla riforma del 1993, che è già restrittiva, non guarda all'elezione, ma alla funzione del parlamentare in particolare sotto il profilo dell'attività legislativa e, qui, anche per la funzione di modificazione della Corte costituzionale. Allora, se questo è il potere, andiamo a introdurre delle limitazioni.

Comprendo l'emendamento del senatore Casson che, con un'attenzione particolare al processo penale e all'inquirente più che al giudicante, volendo liberare qualsiasi possibilità di freno - non di frenata - all'azione della magistratura per cui si propone di eliminare tutto.

Non capisco invece chi vuole introdurre soltanto l'insindacabilità per le opinioni espresse. Ricordo che la stessa non solo è già prevista in Costituzione per i consiglieri regionali, ma riguarda anche i componenti del Consiglio superiore della magistratura. Esistono tanti organismi per cui è prevista la stessa garanzia, ma per la loro attività è di natura amministrativa. Noi qui stiamo trattando invece della funzione legislativa.

Si pone, quindi, il problema cui ho fatto riferimento il collega Palma relativo ai profili delle due funzioni, che ho già richiamato per ciò che riguarda la composizione e il vincolo del mandato, per la necessità di distinguere nettamente e, quindi, affermare, che almeno facessero i senatori salvo gli eletti al Consiglio regionale. Un Parlamento, gli organismi legislativi, quindi un potere centrale nell'ordinamento dello Stato, in qualsiasi Paese al mondo hanno la capacità di auto determinarsi e non possono rivolgersi a terzi.

Il senatore Chiti ricordava male: anche nella vicenda che riguardò Berlusconi non ci fu un'indicazione che suggeriva di rivolgersi alla Corte costituzionale dopo la decisione presa al riguardo dal Senato. Essendo infatti la Giunta un organo giurisdizionale - non per mia affermazione, ma per quella della Corte costituzionale e della Corte di cassazione - era legittimata a sollevare la questione della legittimità della norma e non del procedimento. Quindi, non ci sono dubbi, e ancora oggi, se dovessimo rivolgerci alla Corte costituzionale per valutare la legittimità di una norma, non ci sarebbe problema. Allora, è evidente che esiste un problema, in quanto avendo la stessa funzione, il senatore è consigliere regionale, però difficilmente riuscirete a convincermi che la soluzione adottata dalla Commissione sotto il profilo del bilanciamento dei poteri allo stato non sia la più corretta. Piuttosto, è il Governo che si dovrà far carico nei prossimi passaggi di tener conto di queste e di altre osservazioni che abbiamo fatto relativamente alla necessità di rimettere a posto la composizione del Senato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, sono molto soddisfatta del livello che ha assunto il dibattito sull'argomento. Se ne sentiva il bisogno, anche perché è stato un pomeriggio che ci aveva lasciato perplessi per la velocità e la mancanza di discussione.

Entro subito nel merito della discussione con una precisazione che mi sembra assai opportuna. Non abbiamo l'ambizione - e secondo me non potremmo neanche averla - di affrontare tutti i problemi che pone la Costituzione italiana rispetto ai limiti che ha dimostrato nel tempo per quanto riguarda vari aspetti. In questo momento ci stiamo occupando di una riforma particolare, della fine del bicameralismo, quindi da questo punto di vista non mi scandalizza e non mi scandalizzerebbe il fatto che, a riforma approvata, qualcuno dei problemi sul tappeto rimanesse irrisolto.

Dico questo perché, anche entrando subito nel merito delle questioni che attengono ai parlamentari, noi abbiamo appena votato gli emendamenti all'articolo 66 della Costituzione, eppure anche quell'articolo presenta delle criticità che quest'Aula ha vissuto sul caso Berlusconi. In quell'epoca, se ricordate, non solo in Aula, ma anche nel dibattito pubblico nato attorno al caso Berlusconi si disse

subito (lo dissero anche i saggi, lo ricorderà soprattutto l'allora ministro Quagliariello) che l'articolo 66 era inadeguato, che bisognava porre un argine alla legislazione scelta dai Costituenti nel 1948. Tanti di noi si sono quindi orientati nel senso di introdurre la possibilità di un ricorso alla Corte costituzionale, cioè di affidare alla Corte costituzionale quella che oggi chiamiamo verifica dei poteri, perché in quel caso, banalmente, non c'è nessuna discrezionalità: se bisogna soltanto verificare se ci sono o meno le condizioni per l'elezione o il mantenimento di una posizione di un singolo deputato o senatore che sia, lo può fare la Giunta delle elezioni, come noi lo abbiamo fatto nel caso Berlusconi, ma a maggior ragione, o nella stessa maniera, lo può fare la Corte costituzionale. Anche di questo potremmo parlare. Io stessa in Commissione ho presentato un emendamento, anzi il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un emendamento che abbiamo abbandonato non perché non ci credessimo, ma perché non è sembrato maturo il momento in questa circostanza, in questa occasione, per andare in quella direzione.

Oggi parliamo delle prerogative dei parlamentari e, a supporto di quanto ha riferito la relatrice, vorrei ricostruire la verità della discussione. Nessuno ha ricostituito o restituito immunità ad alcunché. Noi ci siamo trovati a discutere se quello che stavamo disegnando fosse o meno bicameralismo, sia pure non paritario e, ci siamo trovati davanti ad una risposta affermativa, cioè davanti alla consapevolezza del fatto che si trattava di bicameralismo non paritario e che quindi continuavano ad esserci una Camera dei deputati e un Senato, che abbiamo voluto chiamare Senato della Repubblica per dare senso alle funzioni che esso continuerà ad avere. Nell'ambito di questa discussione è emerso che se di bicameralismo si tratta, siccome quello che rileva, a parere della gran parte di noi, non è il sistema di elezione (se di primo o di secondo livello), ma sono le funzioni, se dunque le Camere sono due (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), è giusto allora discutere in un unico contesto delle prerogative da riconoscere ai parlamentari. Pertanto, ciò significa che nessuno di noi si è schierato per l'immunità, a partire dalla relatrice che oggi ha illustrato in Aula il lavoro svolto. Nessuno di noi ha sostenuto che le immunità dovessero essere quelle e rimanere inalterate, ma che in un clima e in un contesto diverso se ne potesse sempre discutere. Si può per esempio optare per mediazioni possibili, si può ipotizzare che l'arresto debba continuare ad essere autorizzato e che le altre forme di tutela non servano più; si può ipotizzare un controllo della Corte costituzionale.

Il dibattito è stato così ricco che ci sarebbe poco da aggiungere, ma di una cosa non ho sentito parlare. Oggi noi ci stiamo chiedendo se è giusto o meno riconoscere queste prerogative ai senatori. Al riguardo vi dico la mia opinione, che non è solo la mia. Il problema delle prerogative esiste molto di più per la Camera dei deputati che, signor Presidente, sarà eletta con un sistema maggioritario e se non si interviene pesantemente sul sistema, per esempio sulla composizione delle Giunta per le elezioni, noi continueremo a vivere il film che abbiamo già visto, quello cioè di una maggioranza che vota e si blinda i propri parlamentari.

Vedete allora che il problema non si pone tanto e solo per il Senato, ma soprattutto per la Camera dei deputati. Abbiamo fatto bene, quindi, a discuterne, ma bene farà anche l'altro ramo del Parlamento a ridiscuterne, perché può darsi che la soluzione in questo momento non la troveremo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le rivolgo un appello come membro del Consiglio di Presidenza.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, pur nella speranza e nella convinzione di accogliere il suo appello, desidero tuttavia dare un contributo a questo dibattito, che parte da quella Costituzione varata dai nostri Padri costituenti, i quali - lo ricordo - erano del Partito popolare, poi democristiani, comunisti, socialisti, repubblicani e liberali che in quel tempo, venendo da una dittatura, avevano ben presente quello che dovevano fare. Per questo motivo, cercarono di fare una Costituzione che va letta tutta insieme e che non si può spezzettare continuamente.

Nel 1993, infatti, è stata spezzettata in modo restrittivo - e ha ragione il senatore Caliendo - in maniera da alterare le garanzie, gli equilibri ed il bilanciamento, mentre mai questo Parlamento, né la Camera dei deputati, né il Senato della Repubblica, ha avuto modo di toccare il Titolo IV: la magistratura è intoccabile, mentre tutto il resto è toccabile, per cui quel Titolo IV non lo può toccare nessuno! Ma

secondo voi Calamandrei, De Gasperi, Nenni e Dossetti, coloro che hanno fatto la Costituzione, erano dilettanti allo sbaraglio o avevano creato un equilibrio? Questo, che è il romanzo della democrazia - una parola difficile da comprendere - ed è un unico, va letto tutto insieme, e da esso dobbiamo tirare fuori gli equilibri.

Vi faccio un esempio: sapete perché negli Stati Uniti, quando hanno arrestato Strauss-Kahn, il pubblico ministero ci ha messo trenta giorni a dire: «fuori, è innocente». Perché altrimenti dopo avrebbe fatto la cameriera e non sarebbe stato più a comminare sentenze. In Italia, invece, la magistratura è intoccabile: in ventisette anni sotto il profilo della responsabilità civile, ci sono stati quattro casi, ma i responsabili non hanno ancora pagato. È questo che non riusciamo a capire!

Certo che qui ci manca Togliatti, perché la senatrice Finocchiaro non è Togliatti; certo che ci manca De Gasperi, perché in effetti il presidente Renzi non è De Gasperi e tanto meno Calderoli è Nenni o Pertini. Abbiamo quindi bisogno di ritornare a quello spirito e quindi a vedere la Costituzione tutta assieme e non fare una cosa raffazzonata.

Occorre essere consapevoli che non si può seguire l'umore del populismo: ad esempio, oggi abbiamo sotto gli occhi la questione della morte di Pantani, che è riemersa. In quel momento, vi sono stati populismo e protagonismo giudiziario rivolti contro uno che era stato un campione e addirittura non si sono voluti nemmeno cogliere certi elementi che avrebbero potuto far aprire un'indagine su questioni che invece emergono adesso. Eppure, il sottoscritto, già dieci anni fa, aveva fatto in modo che nella sua città ci fosse il monumento ad una vittima della mala giustizia, ossia il monumento a Pantani, che ancora adesso è ad Aulla.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero solo rappresentare che il Gruppo FI-PdL XVII voterà a favore del provvedimento così com'è approvato dalla Commissione.

Nonostante il dibattito, devo dire che le affermazioni del collega Chiti e del collega Casson non mi hanno assolutamente convinto. Trattasi dello *status* di parlamentare, tutti gli altri argomenti credo abbiano purtroppo una rappresentazione suggestiva, per un verso, ma che non coglie nel segno.

Sul ricorso alla Corte costituzionale, mi sia consentito ricordare che il senatore Chiti ha fatto un riferimento al fatto che quando abbiamo votato sul caso Berlusconi la richiesta era stata avanzata da più parti. La situazione che vogliamo è però un po' diversa da quella che è: abbiamo una Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che è un organismo politico, in cui solo la Presidenza viene data alle opposizioni ed alle minoranze, ma è una finta. La maggioranza che vi sta dentro, infatti, in questo caso, è quella che sostiene il Governo, se pertanto è stato deciso politicamente che Berlusconi deve andare a casa, va a casa. Quindi, sarebbe forse il caso che il Regolamento rivedesse questa situazione, senza ricorso alla Corte costituzionale, usando lo stesso metodo e criterio del Copasir, cioè prevedendo una rappresentanza paritetica. A quel punto, quelle decisioni che dovessero essere prese sarebbero delle decisioni che non avrebbero il senso politico che invece oggi hanno. Quindi, possiamo provvedere in tal senso e per farlo non occorre una riforma costituzionale.

Per cui io credo, e convintamente, che proprio in virtù del lavoro che va a svolgere il senatore, ancorché non eletto direttamente, sia giusto che egli abbia tutte le prerogative che hanno i colleghi della Camera.

*ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, anche io sono a favore del voto del testo approvato dalla Commissione. Vorrei però avere qualche minuto, anche per dire per quale motivo ho questa posizione. Io considero questo dibattito di buona qualità ma, soprattutto, considero che il tema trattato sia di grandissima delicatezza.

Abbiamo affrontato un tema di grande importanza, rispetto al quale molti di noi hanno opinioni diverse (diverse nei fondamentali e diverse nelle sfumature) e anche soluzioni diverse. Nella

Costituzione del 1948, che tutti noi consideriamo una grandissima Costituzione e che tutti noi oggi rinnoviamo proprio perché vogliamo conservarla nei suoi principi fondamentali, sono stati inseriti due istituti molto importanti.

Di uno parliamo adesso; di un altro abbiamo parlato un paio di sedute fa. Sono due istituti di garanzia molto importanti: uno è l'immunità parlamentare, e un altro è il voto segreto. Non sempre questi istituti sono stati usati come i Costituenti avevano immaginato dovessero essere usati. Il voto segreto è stato talvolta usato per manovre politiche, e non per tutelare la coscienza dei parlamentari. L'immunità è stata usata per garantire la libertà di parlamentari visibilmente colpevoli delle accuse che erano stato loro rivolte dalla magistratura.

Davanti al problema che ci si pone adesso, riguardo al nuovo Senato, le posizioni (così come emergono dagli emendamenti) sono sostanzialmente due: una è la posizione di chi sostiene che l'immunità debba essere abolita, che debba esserlo per tutti e due i rami del Parlamento e che debba essere conservata solo l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.

Vi è un'altra posizione che, viceversa, chiede che l'immunità venga mantenuta nella versione nella quale oggi è prevista sia per la Camera dei deputati che per il Senato. Vi sono poi posizioni intermedie, come quella del ricorso alla Corte costituzionale. Sono posizioni che entrano nel merito con meccanismi diversi. Ma, fondamentalmente le posizioni sono due, unificate da un elemento.

Le due posizioni ritengono che deputati e senatori debbano avere il medesimo trattamento: sia chi vuole abolire sia chi vuole conservare l'immunità.

Io penso che esistano più ragioni per conservare l'immunità, così come penso che esistano più ragioni per conservare il voto segreto di quante siano le ragioni contrarie.

Non credo che il cattivo uso che di questi istituti è stato fatto sia un argomento sufficiente per sottrarre, togliere e cancellare della Costituzione due istituti di grandissima delicatezza, che i Costituenti hanno immaginato, pensato, scritto ed approvato per tutelare il potere legislativo.

Noi stiamo definendo un Senato diverso dall'attuale, stiamo rompendo il meccanismo del bicameralismo paritario, ma al nuovo Senato, pur rappresentante dei territori, pur eletto in secondo grado, noi attribuiamo competenze in materia costituzionale, attribuiamo un ruolo nell'elezione della Corte costituzionale, attribuiamo un ruolo nell'elezione del Consiglio superiore della magistratura, attribuiamo un ruolo di grandissima delicatezza.

Ora, vedete, tutto o comunque molto dobbiamo rivedere del nostro ordinamento, anche in materia di giustizia, voi lo sapete, penso che ce ne occuperemo a partire dal prossimo autunno. Non credo però che abbiamo il diritto di toccare i principi fondamentali. Noi lavoreremo per cambiare la giustizia italiana e renderla più efficiente, ma non toccheremo, non dobbiamo toccare i grandi principi che la tutelano come l'indipendenza della magistratura.

Allo stesso modo, penso che dobbiamo essere molto attenti quando discutiamo di immunità o di voto segreto. Penso che dibattiti profondi come quello che abbiamo svolto questo pomeriggio dovrebbero essere svolti alla Camera e al Senato sull'uso e l'abuso che viene fatto di questi strumenti, ma penso anche che per noi sia molto importante saper resistere alla tentazione di distruggere qualcosa che è stato immaginato dai Costituenti a corollario di uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione: la separazione dei poteri.

Credo che questo sia un elemento importante, ritengo che dobbiamo rifletterci e penso che per questo motivo si debba approvare il testo che la Commissione ha approvato dopo una lunghissima discussione, al termine di un lungo dibattito e dopo molta riflessione.

Per rispetto ai principi dei nostri Padri costituenti, per rispetto al profilo che deve avere una democrazia parlamentare, per rispetto alla necessità di tutelare la divisione dei poteri, credo che convenga votare il testo approvato dalla Commissione e quindi mantenere quella limitata forma di immunità che è rimasta dopo la radicale riforma del 1993. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. A questo punto vi sono due richieste di intervento da parte di componenti del Gruppo Misto, che ha superato di due ore i tempi concessi. Posso quindi concedere un minuto al senatore

Orellana, un minuto al senatore Maurizio Rossi.

C'era poi la richiesta di intervento del senatore Corsini, immagino in dissenso dal suo Gruppo (lo dico per regolare i nostri tempi), e quella del senatore Pagliari, che però rinuncia ad intervenire.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, cercherò di essere breve.

PRESIDENTE. Deve esserlo.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Vorrei segnalarvi, che dal punto di vista dei cittadini, fa una grande differenza tra un deputato eletto direttamente (essendo ben consci che eleggendolo gli garantiscono l'immunità), e un consigliere regionale, o un sindaco, che non siano eletti direttamente dai cittadini come senatori, perché i cittadini non immaginano che essi possano godere dell'immunità.

Questa immunità gli verrà conferita da un numero limitato di persone, i consiglieri regionali, che gli estenderanno, appunto, questa prerogativa. Credo che questa scelta, sì, alimenterà la demagogia e le dietrologie più varie, commentando al riguardo quanto diceva il presidente Casini. È questo il rischio.

Credo poi che, se non si fa una differenziazione tra questi due tipi di parlamentari, ciò verrà utilizzato da chi commenterà il *referendum* come un argomento contro questa riforma. Credo che non convenga neanche a chi è favorevole a questa riforma fare una tale differenziazione, perché sarà sicuramente utilizzata come un argomento a sfavore.

Bisogna fare un'attenta valutazione; non ho presentato emendamenti sulla questione, ma credo che vada fatta questa differenza tra il deputato e il senatore, perché conviene a tutti.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signor Presidente, innanzitutto mi ritrovo sempre sulle posizioni del senatore Chiti.

Faccio alcune piccole considerazioni: pensate, ad esempio, ad una Regione come la Liguria, dove uno dei grande elettori del Presidente della Repubblica è stato inquisito e ha dovuto dare le dimissioni, forse una delle persone con maggiori problemi. Pensate che la Liguria è una Regione con 25 inquisiti e tre arrestati. Ebbene, quale può essere la posizione di questi soggetti, dato che tutti (perché stiamo andando verso le elezioni) stanno pensando, credetemi, di ricandidarsi?

Innanzitutto penso che già la Giunta regionale abbia fatto finta di non sapere quello che accadeva, perché in Regione Liguria cinque anni fa c'è stata una separazione economica tra Consiglio e Regione e quindi chiaramente la Giunta fa finta di non conoscere i fatti che sono avvenuti in Consiglio regionale.

Ma c'è una cosa che penso possa essere davvero importante ed è una riflessione che faremo tra qualche mese. Una riflessione che invito a fare tutti coloro che dovranno compilare le liste: vedremo come andrete a compilare quelle liste, tutti i partiti, perché siete stati tutti coinvolti nello scandalo delle spese pazze, tanto che non esiste più opposizione in una Regione con la Liguria (perché tutti ne fanno parte). Vedremo come compilerete le liste.

Prenderemo i nominativi di quelle persone? Sarà facile dire veramente agli elettori quello che ho detto, ossia che forse stanno eleggendo quella persona che potrebbe diventare un senatore?

CORSINI *(PD)*. Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Anche i tempi assegnati al suo Gruppo per gli interventi in dissenso sono esauriti, ma mi affido a lei.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, in dissenso per un minuto non intervengo.

PRESIDENTE. Non per un minuto, ma la avverto che il suo Gruppo ha esaurito il tempo previsto a tale scopo.

CORSINI *(PD)*. Sono temi su cui bisogna argomentare e non mandare dei *tweet* che corrispondono a

quello che Wittgenstein chiama crampo dell'intelletto, ossia uno *slogan*. Chiederò pertanto di intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Interverrà comunque sempre in dissenso, ma va bene.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, mi conceda un minuto per fare alcune considerazioni. La prima è che esco da questo pomeriggio niente affatto perplessa ma, al contrario, soddisfatta di una discussione che si è manifestata in tutta la sua ampiezza e profondità.

La seconda questione è che vorrei che tutti i colleghi, me per prima naturalmente, tenessimo conto che non stiamo decidendo per noi, ma per altro da noi, che sarà il prossimo Senato della Repubblica.

La terza questione è che, qualora abrogassimo il secondo e terzo comma dell'articolo 68 (è la mia opinione ovviamente ed anche quella del senatore Calderoli), non compiremmo un'operazione con un senso, poiché il senso sta nella previsione che al Parlamento europeo prevede un'autorizzazione a procedere compiuta (quindi *ante* riforma del 1993 per i parlamentari europei); ma quello potrebbe essere un paragone non opportuno, visto che i parlamentari europei sono eletti direttamente, ma l'autorizzazione a procedere esiste anche in altri Paesi europei nei quali c'è l'elezione indiretta, come in Belgio e in Francia.

Mi pare particolarmente acuta l'osservazione della senatrice Lo Moro che fa riferimento a due questioni: la prima è quella che riguarda il fatto che un travolgimento delle prerogative di cui all'articolo 68 inciderebbe anche sui deputati; la seconda è che, valutare la necessità di un regime come quello recato dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 in una Camera che potrebbe essere dominata dal principio di maggioranza certamente includerebbe una maggiore riflessione.

Invito ancora i colleghi a riflettere su un fatto. Se l'organo Senato, così come riformato, riuscirà a mantenere le sue promesse, sarà un organo che avrà funzioni di controllo molto intense e penetranti, essendo una Camera priva del vincolo fiduciario.

Allora io penso che potremo, e con ragione, discutere nuovamente della possibilità di conservare l'immunità o di sottrarla ai senatori nel momento in cui vedremo all'opera questo organo e quelle funzioni.

Il richiamo fatto dal senatore Quagliariello, molto opportuno, al principio di cautela penso valga anche in ragione di questo: l'assetto e l'equilibrio tra i diversi poteri riguarda anche l'assetto e l'equilibrio che è dato dalle nuove funzioni e dai nuovi poteri che attribuiamo al Senato della Repubblica.

Dopo di che, colleghi, mi pare sia abbastanza chiaro come la pensano i relatori sul mantenimento del testo approvato dalla Commissione, che - come dicevo - è un punto di transazione - a nostro avviso - soddisfacente. Ciascuno di noi, poi, è libero di pensarlo anche come transitorio, nel senso appunto di pensare che nei prossimi anni, a seguito di una migliore e più ponderata valutazione anche degli effetti della riforma, la questione potrà essere ripensata. Ma poiché ritengo che detta questione appartenga davvero alla sovranità dell'Aula, sui diversi emendamenti mi rimetto all'Aula.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.3. Stante l'assenza del proponente, si intende decaduto.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, lo sottoscrivo e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.3, presentato dai senatori Compagna e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.4, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.5. Stante l'assenza del proponente, si intende decaduto.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, appongo la firma anche a questo emendamento e chiedo che venga votato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.5, presentato dai senatori Compagna e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.6.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, in questi lunghi giorni, a volte anche in solitudine, abbiamo ascoltato un continuo tormentone rispetto ai Padri costituenti e alle grandi modifiche intercorse. Insomma, è stato tutto un coro: le mutazioni intercorse, che avrebbero fatto dire agli stessi Padri costituenti della necessità di apporre modifiche importanti alla Costituzione di cui ci hanno fatto dono.

Quindi, veramente non capisco: se l'elemento prevalente di questa riforma è rappresentato non tanto e non solo dal superamento del bicameralismo perfetto, su cui ci si è tutti sostanzialmente espressi a favore, ma proprio dall'innovazione, che abbiamo contrastato e contrastiamo, rappresentata da questo Senato dei nominati e non degli eletti, allora ad esso si riconosce il valore di rappresentanza dei territori, e ciascun senatore è rappresentante dei suoi territori e, soprattutto, dei suoi grandi elettori, che lo hanno selezionato e reso senatore tra pari.

Ebbene, no, noi non inseguiamo nessuno, non è che stiamo appresso al populismo; altri lo hanno fatto. Noi non inseguiamo nessuno, però siamo convinti altresì che invece occorra non inseguire, ma capeggiare un moto che possa consentire l'aumento della partecipazione dei cittadini e l'aumento dei diritti, quelli negati oggi, quelli che paradossalmente c'erano e che, invece, proponete di eliminare assumendovene ovviamente le responsabilità. Qui non si tratta di minacce o di toni particolari. Si fanno delle scelte che riducono diritti e democrazia. Potete girarla come volete, ma è un dato. Faccio parte di quella generazione che per esempio ha vissuto come un valore straordinario, anche superiore a quello effettivo preciso, l'abbassamento del diritto di voto a 18 anni. Ci sentivamo pienamente all'interno di un percorso democratico ed è servito alla generazione di cui ho fatto parte per sentirsi a pieno titolo parte di un percorso democratico, all'interno di un riconoscimento della Nazione, del Paese. Per molti di noi ha fatto proprio da "Piave" il fatto di poter partecipare direttamente alle scelte, assumendosene la responsabilità. Perché - dicevamo - noi di genere maschile andiamo bene per il servizio militare, ma non per decidere chi ci deve rappresentare: concetti semplici. Adesso voi decidete di togliere questo diritto per un ramo del Parlamento al quale anche stasera, per contrastare il nostro giudizio di "senaticchio", continuate a dire di conferire responsabilità fondamentali. Ecco, allora decidete che il popolo italiano torna ad essere tutto minorenne! Sarebbe bello se fosse un fatto anagrafico, con un Paese di giovanissimi, invece è brutto, perché arretriamo rispetto a diritti fondamentali.

Quindi, veramente delle due l'una: se il prevalente per questo nuovo Senato è la rappresentanza dei territori, allora è bene che i diritti e i doveri dei senatori siano armonici con i diritti e i doveri di chi è rappresentante di territori, Regioni, grandi città, e che però non gode delle prerogative come quelle che si vogliono prevedere. Altrimenti si deve fare un'operazione di coerenza anche rispetto alle prerogative che, come diciamo nell'emendamento 8.0.6, attengono unicamente al fatto che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per avanzare una proposta. Poiché ci sono quattro emendamenti sostanzialmente uguali, proporrei di votarli assieme. La dichiarazione di voto sarà fatta dal senatore Corsini.

Mi riferisco agli emendamenti 8.0.6, che sostanzialmente mantiene in vita il primo comma, 8.0.8 a mia prima firma, 8.0.9 e 8.0.10, che hanno lo stesso effetto. Pertanto, affinché non vengano preclusi e in qualche modo bloccate le dichiarazioni di voto successive, propongo di fare un'unica votazione, congiuntamente all'emendamento 8.0.6.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Casson, mi sembra una richiesta corretta; vanno altresì considerati, poiché sostanzialmente identici, gli emendamenti 8.0.11 e 8.0.12.

CORSINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, come sempre gli interventi del collega senatore Zanda sono esposti con un tono discorsivo e non declamatorio e portano argomenti tutt'altro che peregrini. Quindi mi sforzo di prendere in seria e dovuta considerazione le valutazioni che il collega ci ha esposto.

Peraltro, nella scelta della collega Finocchiaro, dei relatori, di rimettersi all'Aula, leggo una volontà di inaugurare, lungo questo percorso piuttosto tormentato e accidentato, un clima di confronto non solo civile, ma aperto in modo tale che ciascuno possa lasciarsi interrogare dalle ragioni e dalle motivazioni dell'altro.

A me pare che questo dibattito possa essere assunto come cartina di tornasole di quelle che a me e ad alcuni amici sembrano le incongruenze, le aporie, le contraddizioni del testo di riforma. E torno sul punto dolente, sul tema centrale al quale anche questa discussione, credo non casualmente, può essere riportata.

Se la prospettiva è un Senato delle autonomie, e se è un Senato di nominati, che peraltro non rappresentano la Nazione, ebbene, come possono questi nominati disporre di una immunità intesa - perché solo così può essere intesa - come elemento di garanzia dall'abuso e non certamente come privilegio? E del resto ho ascoltato sempre con interesse il senatore Quagliariello - ma anche il senatore Mauro in occasione della discussione di un altro emendamento - il quale faceva notare che, se i senatori che fanno parte del cosiddetto Senato della Repubblica, che però materialmente è il Senato delle autonomie, dispongono della prerogativa di votare leggi costituzionali e leggi elettorali di portata nazionale, è evidente che si crea una discrepanza tra questo dato e la motivazione originaria, che riemerge in tutta la sua pregnanza anche all'interno di questa discussione.

Ma ci sono almeno altri due o tre elementi che a mio avviso meritano di essere sottolineati. Posso seguire il collega Zanda, al quale mi lega anche un rapporto di familiarità e di amicizia, quando opportunamente richiama i passaggi avuti nel 1993, ma resta il fatto che oggi siamo di fronte ad una utilizzazione contraddittoria ed impropria della prerogativa dell'immunità; nel senso che abbiamo conosciuto l'immunità, ahimè, come un'amnistia generalizzata e come la pratica dell'impunità, da un lato, e dall'altro, soprattutto in epoca più recente, l'abbiamo conosciuta come un comportamento sostanzialmente corrivo nei confronti di un'opinione pubblica spesso forcaiola, che vive il rancore nei confronti dei parlamentari, della casta, e del personale politico.

Quindi, come uscire da questa contraddizione? Da un lato l'immunità come impunità; dall'altro,

l'utilizzazione impropria dell'autorizzazione a procedere come elemento punitivo, come cedimento corrivo. Questa io credo sia la contraddizione, ed è il primo dato.

Passo al secondo dato. Non c'è dubbio che si crea una discrepanza, una sorta di differenziazione di *status* tra il consigliere regionale ed il consigliere regionale senatore. Lo stesso vale per il sindaco. Allora, nella pratica concreta della possibilità di agire sulla normativa che oggi ci viene riproposta, come distinguere - di fatto - la fattispecie di comportamenti che vanno ricondotti a *status,* appunto, diversi? Credo pertanto che le possibili soluzioni siano due: l'insindacabilità, che, a mio avviso, andrebbe estesa, come categoria - quanto alla tutela senza alcun limite e senza alcun vincolo, la più ampia tutela della libertà di espressione e di pensiero - anche alla materia delle intercettazioni; oppure il ricorso alla Corte. Qui mi permetto di riferire ai colleghi di un disagio che vivo ogni volta che sono chiamato ad esprimere giudizi, ma credo che il mio disagio sia il disagio di tutti i colleghi. Noi siamo stati eletti per legiferare; non siamo stati eletti per giudicare. Se avessi tempo mi piacerebbe riferire di alcuni passaggi...

PRESIDENTE. La pregherei di concludere.

CORSINI *(PD)*. Vorrei riferire di alcuni passaggi di uno straordinario libro di Foucault sul potere di giudicare come espressione di una sorta di volontà di potenza. Come può il singolo deputato, il singolo senatore, essere chiamato a giudicare di un collega rispetto ad una disponibilità di conoscenza delle carte e delle condizioni di sussistenza o meno del *fumus persecutionis* che, per la stragrande maggioranza dei colleghi, è del tutto assente?

Dico questo e qui concludo non perché ricerchi una dismissione di responsabilità, ma come espressione della consapevolezza del mio limite. Vorrei dire addirittura, se volessi utilizzare una categoria più generale, del limite della politica: una politica mite non giudica, ma si sforza di legiferare tenendo conto di quella dimensione mediatoria e conciliativa che è propria della sua essenza. È per questa ragione che credo che le due possibili categorie di emendamento che abbiamo proposto rispondano agli interrogativi che ho sollevato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 8.0.8, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, 8.0.9, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, 8.0.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 8.0.11, presentato dal senatore Campanella, e 8.0.12, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.13, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.14, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 8.0.15 e 8.0.16 sono stati ritirati.

Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 8.0.17 è decaduto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.18, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.19, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.20, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.21, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Abbiamo completato l'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Ricordo che abbiamo svolto una discussione di due ore nel corso della quale sono intervenuti 21 senatori. Questo dimostra che sul punto c'è stata una discussione approfondita, nella quale ciascuno ha potuto esprimere le proprie opinioni ed il Governo si è rimesso all'Assemblea.

A questo punto, così come la relatrice aveva suggerito, avendo votato anche l'articolo 9, riprenderemo l'esame del disegno di legge in fasi successive.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1582) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 20,06).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1582, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non sospendiamo?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, adesso ascoltiamo la relazione del senatore Pagliari, poi apriamo la discussione generale e ci sono numerosi iscritti a parlare, quindi penso che la discussione impegnerà le prossime ore dei lavori d'Aula.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 20,07)**

Se i senatori abbassano la voce, il senatore Pagliari può svolgere la sua relazione orale. Prego, senatore.

*PAGLIARI, *relatore*. Grazie, Presidente. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Aspetti un attimo. Per favore, chiedo a chi resta in Aula perché interessato di abbassare la voce e stare seduto al proprio posto, agli altri di uscire.

Senatore Pagliari, la invito a prendere la parola e ad iniziare il suo intervento. *(Brusio)*.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, in questa condizione rinuncio alla relazione.

PRESIDENTE. No, lei la svolge, ma chiedo ancora ai senatori che stanno sostando dinanzi all'uscita centrale, come il senatore Minzolini e il senatore Chiti, di spostarsi. Anche perché chi è rimasto seduto

è interessato, senatore Pagliari.

PAGLIARI, *relatore*. Grazie, signora Presidente. Allegherò a questa relazione orale una sintesi del decreto-legge che viene oggi in questo Senato in sede di conversione. *(Brusio. Richiami della Presidenza).*

È evidente che non è possibile scendere nel dettaglio delle misure inserite in questo decreto se non con una relazione di ore. In questa sede si possono solo fare alcune considerazioni sull'impianto del decreto-legge legate alla vicenda della conversione. Siamo di fronte ad un decreto-legge che si assume gli obiettivi della semplificazione, della trasparenza amministrativa e dell'efficienza degli uffici giudiziari.

L'ambizione, data dalla rubrica del decreto, è molto alta e credo che non potrebbe essere risolta, come è stato fatto, se non fossimo di fronte a un decreto-legge che ha una funzione prodromica rispetto alle riforme annunciate dal Governo tanto in materia di pubblica amministrazione quanto in materia di giustizia. È in questa chiave che va letto l'intervento legislativo del Governo tramite la decretazione d'urgenza ed è in questa chiave che si giustifica la ricomprensione nel decreto di misure che riguardano tematiche diverse, ma che appartengono tutte al disegno riformatore che il Governo si è proposto di realizzare. *(Brusio)*.

Presidente, non pretendo di essere ascoltato, ma almeno di avere le condizioni per parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, voi che siete dietro al relatore, consentitegli di poter parlare con tranquillità. Senatore Formigoni, la prego di abbassare la voce. Prego, senatore Pagliari.

PAGLIARI, *relatore*. In questa ottica si collocano le misure che hanno la funzione di eliminare alcune questioni aperte di tipo contingente e tali da poter creare le premesse per il disegno riformatore che è affidato, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, alla legge delega e, per la giustizia, al disegno di legge preannunciato.

Le misure che riguardano la pubblica amministrazione attengono alla disciplina dell'impiego nelle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda il trattenimento in servizio. Il*turnover* è una misura che attiene all'individuazione delle unità di lavoro e che prevede la possibilità di un loro spostamento nelle sedi delle pubbliche amministrazioni comprese nel Comune in cui si presta servizio e del loro trasferimento nelle sedi al di fuori dei 50 chilometri.

Per quanto riguarda il tema della giustizia, il decreto-legge si concentra su alcune questioni in particolare.

Vi è tutto uno sforzo per quanto riguarda il processo telematico, tanto quello civile quanto quello penale, amministrativo, contabile e tributario. Sono misure che cercano di dare un'accelerazione all'attivazione di questo meccanismo che indubbiamente può essere un elemento di velocizzazione del procedimento giudiziario, ma che non è assolutamente la soluzione dei suoi problemi.

Condivido la necessità che si insista su questo, ma mi permetto di sottolineare anche in questa sede che la vera riforma della giustizia non sarà mai avviata in questo Paese fin quando non si comincerà a partire dall'imperativo categorico di creare le condizioni perché il processo sia celere e a fare in modo che tale celerità sia un obbligo per tutti gli operatori del sistema. Se questo non si farà, non si realizzerà il principio costituzionale della legge uguale per tutti e nemmeno l'ingresso dell'Italia nei Paesi europei e nella dinamica internazionale. È un tema molto difficile, che qui non poteva essere affrontato e non è affrontato. Ma è una questione che interroga la politica, il Governo, il Parlamento in "prima persona", perché richiede un coraggio riformatore, una capacità di pensare a modificare il costume giudiziario nel suo complesso, che è un compito tanto eticamente importante quanto politicamente di sicuro.

Nell'ambito delle misure sulla riforma della giustizia ci sono poi disposizioni sul processo amministrativo e in particolare i giudizi sulle grandi opere pubbliche, sia sul piano della giustizia cautelare, sia su quello del giudizio di merito. Con questa riforma viene impressa un'accelerazione molto forte al processo amministrativo in tema di lavori pubblici, per eliminare quel freno che è stato addebitato a tale processo sul piano delle grandi opere pubbliche. Soprattutto quando sono intervenute

le ordinanze cautelari sospensive e non si sono poi avute le pronunce di merito che dovevano chiudere il giudizio e dare certezza alla prospettiva successiva della vicenda di costruzione delle opere pubbliche. La misura assunta in questo caso è molto drastica, molto netta, e giustamente ha suscitato perplessità e opposizioni. Ma credo che sia una base di partenza e una base sperimentale alla quale non possiamo sottrarci. Infatti, se questo Paese deve avere la certezza del diritto, non può non saper trovare la giusta contemperazione della necessità della certezza del diritto e del rispetto della legalità con la necessità della crescita del Paese stesso.

Peraltro, questa celerità, questa certezza in materia di lavori pubblici è anche necessaria perché si possa davvero in questo campo cominciare ad abbattere tutto quel sistema corruttivo che è gran parte del blocco delle opere pubbliche e del suo esoso costo. In questo senso vanno anche altre misure comprese nel decreto-legge in esame e che riguardano, sul piano amministrativo, il codice degli appalti pubblici, in cui vengono introdotte alcune misure correttive immediate nella prospettiva della sua riforma complessiva, a cui si attenderà in una logica credo di assottigliamento del complesso del codice dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di un codice enorme che contiene principi molto giusti, ma che deve passare attraverso un prosciugamento delle disposizioni per avere chiarezza e certezza, nonché per garantire una maggior snellezza del processo di aggiudicazione delle opere pubbliche, come è richiesto dall'esigenza che i lavori abbiano una pronta esecuzione, in modo che su questo tema possa anche crearsi un circuito virtuoso che aiuti per di più la ripresa economica nel suo complesso.

Qual è, a mio avviso, un limite del decreto-legge in esame, se posso muovere quest'osservazione? Si tratta di un "millenorme" - e uso quest'espressione riprendendo il noto "milleproroghe" - che, in quanto tale, ha questo limite in se stesso: il disegno che ne è alla base può perdersi nell'ambito delle norme. Nei decreti "millenorme" vi è però soprattutto un rischio, che credo di avere il dovere di segnalare qui, perché si tratta di una riflessione rivolta al Parlamento e non di una critica al Governo: mi riferisco al rischio che vi sia un condizionamento delle burocrazie ministeriali, che svilisce il disegno voluto dal Governo ed introduce elementi che non vanno nella direzione degli obiettivi perseguiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per me - anche se credo che questa riflessione coinvolga il Governo e chiunque è stato anche oggi in Commissione - questo è un momento amaro, perché aver dovuto prendere atto della necessità, determinata dal richiamo all'articolo 81 della Costituzione, di sopprimere la norma della cosiddetta "quota 96", ossia quella relativa alla scuola, al risarcimento delle vittime del terrorismo ed alla penalizzazione, è stato davvero una ragione di disagio, dal punto di vista della coscienza. È stato un momento in cui per me si è percepito un attimo d'impotenza della politica, al quale credo però dobbiamo reagire tutti. Quello che è avvenuto con riferimento a queste disposizioni chiama ad una riflessione e ad una riaffermazione del ruolo proprio della funzione legislativa. Siamo stati costretti, come Senato, a prendere atto che su quelle misure non c'era la copertura finanziaria e a decretarne quindi la soppressione: non capiamo però perché ciò, se è avvenuto in questa sede, non sia avvenuto alla Camera. Se la mancanza di copertura è un dato non opinabile - e non può esserlo - la mancanza di copertura c'era anche al momento della votazione alla Camera dei Deputati e non può subentrare solo al momento della votazione al Senato della Repubblica *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Non è assolutamente accettabile che il ruolo tecnico possa determinare condizioni di questo tipo, in cui si crea una contraddizione grave tra i due rami del Parlamento su un dato esclusivamente tecnico e non sul merito politico di una scelta tradotta in una disposizione *(Applausi dal Gruppo PD)*. Facendo sembrare che Governo e Parlamento tornino indietro su una decisione assunta quando non avrebbe dovuto essere consentita, se, in ragione dell'articolo 81 della Costituzione, non vi era la copertura di bilancio. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Credo che questo sia un dato di profonda riflessione, che mi lascia una grande amarezza. Ma credo di non essere il solo. Spero che però questo ricollochi nel loro ruolo la Ragioneria dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze rispetto all'indicazione dell'eventuale carenza di copertura, perché le scelte le compiono il Governo ed il Parlamento, non la Ragioneria dello Stato, uscendosene estemporaneamente - ossia fuori dai tempi dovuti - sulla mancanza di una copertura di bilancio.

(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e NCD. Congratulazioni).

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, prima che si proceda con la discussione generale, vorrei porre, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, una questione pregiudiziale sul decreto-legge in esame, come già anticipato dal collega Morra quando si è posto in votazione il parere della Commissione affari costituzionali.

La decretazione d'urgenza è utilizzata per un provvedimento che presenta 50 articoli che vertono su tutto lo scibile umano. Dovevano essere 50 disegni di legge, e non 50 articoli di un decreto!

Un provvedimento che è stato approvato alla Camera con una mancanza di copertura e che arriva in un Senato che lo deve correggere: un Senato che non ci sarà più, secondo quanto avete appena stabilito. Vorrei sapere come farà, la prossima volta, uno Stato che si ritrova con una Camera che adotta un provvedimento senza coperture. Vorrei sapere dove troverà i soldi per pagare quelle scelte sbagliate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E non sono scelte tecniche, senatore Pagliari. Mi spiace, ma sono scelte politiche, perché per fare quell'emendamento, oltre alle scelte tecniche ci sono state anche delle scelte politiche ben precise. Vi è stata la Commissione bilancio della Camera che ha evidentemente dato il parere favorevole, e così le varie Commissioni competenti.

Detto questo, la questione pregiudiziale la poniamo sull'utilizzo abnorme, per l'ennesima volta, della decretazione di urgenza per un provvedimento che doveva essere adottato con disegno di legge ordinario (anzi, con più disegni di legge ordinari).

Quindi, dal punto di vista dell'omogeneità, nonché dell'urgenza, in realtà ci si limita a sopperire a mancanze del Governo. Ci sono una serie di urgenze dettate da inadempienze del Governo: non attuazione di precedenti leggi, precedenti decreti e precedenti norme. Mi limito a dire questo.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signora Presidente, sono un po' sorpresa da questa questione pregiudiziale, perché pensavo che fossimo già nel merito della questione. *(Commenti del senatore Crimi)*.

Se il collega Crimi mi lascia continuare, io posso ricordare che abbiamo discusso dei presupposti di costituzionalità e che gli argomenti che vengono offerti sostanzialmente sono gli stessi. L'omogeneità del decreto, l'urgenza e la necessità sono appunto i presupposti di cui abbiamo discusso, su cui ci siamo soffermati e che abbiamo votato.

Comunque, in questo momento, il nervosismo che c'è tra di noi in Aula e che c'è nel collega Crimi, al quale mi lega un rapporto di rispetto (come con tutti i colleghi della Commissione, che sono sempre molto garbati e fanno i loro discorsi politici, ma sempre rispettando le regole) non ci coglie di sorpresa. Infatti, un po' di nervosismo è diffuso in giro perché sicuramente, come ha detto già prima il relatore, non è bello per un ramo del Parlamento trovarsi di fronte alla impossibilità di discutere, trovarsi davanti al Governo che presenta emendamenti soppressivi e, con questa presentazione, ci impedisce di entrare nel merito e di capire cosa sia potuto succedere nell'altro ramo del Parlamento.

Io faccio questo discorso, a noi stessi, ma anche a futura memoria. Noi stiamo discutendo una riforma strutturale e il bicameralismo paritario di cui tanto si parla e al quale si attribuiscono tanti difetti non ci sarà più e, in realtà, questa sorta di ping pong tra le due Camere non sarà più possibile.

Noi stiamo vedendo questa situazione troppe volte, e su temi molto delicati, che toccano anche sfere soggettive di diritti di cittadini. Parlo per esempio dei lavoratori, che in questo momento si sentono, e vengono, penalizzati perché, al di la del merito della questione, arrivare ad avere un ramo del

Parlamento che approva e l'altro che si trova costretto a eliminare una norma è molto peggio che non averla mai approvata.

Questo nervosismo ci accomuna, e questo volevo dire al collega. E voglio dire che, ovviamente, noi voteremo contro la questione pregiudiziale. Anzi, siamo convinti della necessità di insistere nella difesa del provvedimento, per come è nato e per come si presenta nelle linee generali. Ci sono tante questioni di merito che anche noi stessi probabilmente ci troveremo anche a votare, perché ci sarà un voto di fiducia. Non è detto però che tutto quanto è contenuto in questo provvedimento ci convinca fino in fondo o che ci avrebbe convinto fino in fondo, se avessimo avuto la libertà di discuterlo come fa la Camera che valuta per prima.

Tanto è che siamo in una situazione molto delicata. Il cuore del problema, che è il cuore del decreto-legge, è qualcosa cui non possiamo rinunciare. Lo diranno meglio gli interventi in discussione generale e in dichiarazione di voto finale, che sono stati affidati ad altri colleghi.

Ricordo a tutti che noi non potremmo mai optare per la scelta estrema di far decadere questo provvedimento per una qualsiasi ragione, perché questo sarà un provvedimento che su alcune materie, mi riferisco ad esempio alla normativa in materia di appalti, è ben scritto e consentirà anche di raggiungere i risultati di Expo 2015 nei tempi e nei modi previsti. Quello è il cuore del provvedimento intorno al quale si sono costruite cose sulle quali probabilmente avremmo voluto e potuto discutere di più. Del resto, c'è un disegno di legge parallelo, probabilmente molta parte di questa normativa ci avrebbe convinti di più, se fosse stata inserita all'interno di un disegno di legge che non del decreto-legge.

Tant'è, il cuore del problema, come ho detto ed insisto nel dire, è assolutamente da preservare e quindi questo provvedimento va votato. Lo voteremo presumibilmente con un voto di fiducia e questo non ci consentirà di dare il nostro contributo in maniera adeguata. Il Ministro è qui presente e lo sa, anche oggi in Commissione c'era un po' di nervosismo e non soltanto tra i banchi dell'opposizione. Io, ad esempio, ho condiviso molti punti, come un emendamento soppressivo che io stessa ho ritirato per conto del Gruppo di Scelta Civica, che riguardava il prepensionamento dei giornalisti ed una normativa su cui avrei voluto discutere molto di più, che non mi convince.

Mi convince però il complesso, che regge e rispetto al quale la pregiudiziale non ha ragione di esistere. Per questo annuncio il voto contrario alla questione pregiudiziale a nome del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signora Presidente, anche il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà contro la questione pregiudiziale. Noi difendiamo lo spirito del decreto, i cui principi, già indicati nei titolo, di semplificazione, di trasparenza, di efficienza, certamente condividiamo e per questo vogliamo che questo decreto vada avanti.

Capiamo anche il momento nel quale questo decreto arriva al voto qui in Senato, nel mezzo della discussione sulle riforme, per cui ci apprestiamo anche a votarlo con un voto di fiducia.

Non posso però tacere il disagio che il nostro Gruppo avverte nel trovarsi di fronte alla necessità di cancellare alcune norme che nell'altro ramo del Parlamento probabilmente sono state approvate con una certa facilità, norme che trattano diritti soggettivi di persone, alle quali noi adesso ci troviamo a dare purtroppo una risposta negativa.

Avremmo preferito non ingenerare questa aspettativa e non trovarci in questa situazione. Per questo motivo volevo sottolineare questo disagio, ma volevo comunque ribadire che il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà contro questa questione pregiudiziale. *(Applausi dal Gruppo NCD e applausi ironici del senatore Crimi. Congratulazioni.)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è vero che *repetita iuvant*, ma non vorrei nemmeno

abusare della capacità dell'Aula di ascoltare ripetizioni.

Abbiamo già ampiamente manifestato, in occasione dell'esame dei presupposti di costituzionalità che abbiamo votato oggi, la nostra posizione di assoluta convinzione della violazione dei precetti costituzionali contenuti nell'articolo 77 come presupposti di costituzionalità necessari per la sopravvivenza di un decreto-legge.

Non possiamo che ribadire ciò che abbiamo detto, ossia che esiste un vizio in capo al decreto-legge che ora stiamo trattando, il decreto-legge n. 90, che ha subito una serie di patologie in corsa: nasce patologico, già disomogeneo e viziato dall'assenza totale dei requisiti straordinari di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione. Nasce viziato nelle coperture, come peraltro il decreto competitività in discussione ora alla Camera. Lo abbiamo più volte ribadito e abbiamo più volte chiesto al Governo di ascoltare il nostro non solo grido di dolore, ma il nostro grido di legittimità costituzionale.

Quindi, tutto ciò premesso e tenendo conto anche delle cose che abbiamo detto in occasione del dibattito di oggi, ribadisco come fosse necessario questo intervento, ma non sia sufficiente e sia soprattutto intempestivo ciò che il Governo ha fatto presentando quattro emendamenti ed eliminando parti del testo dando vita a norme marchianamente non coperte che hanno comportato la mancata "bollinatura" da parte della Ragioneria generale dello Stato. Dicevo: è certamente necessario, ma per quanto ci riguarda non è sufficiente, perché esistono altre parti opache di un testo comunque disomogeneo, comunque non integrante i requisiti di necessità e urgenza che devono caratterizzare un decreto-legge; non viene comunque meno la necessità di questo Parlamento - di questa Camera e di tutto il Parlamento - di attuare una verifica di costituzionalità per quanto di nostra competenza, essendo saltati tutti gli altri filtri a partire dal più alto fino al nostro.

Un altro dato che non possiamo non considerare e che aggiungiamo alle censure e alle critiche che porteranno - lo anticipo - ad un voto favorevole su questa pregiudiziale di costituzionalità da parte del nostro Gruppo, è il fatto per noi non irrilevante che il Governo abbia costretto una Camera del Parlamento della Repubblica a votare e ad approvare un provvedimento chiaramente viziato da incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché la prima approvazione alla Camera dei deputati ha fatto sì che venisse approvato un provvedimento attraverso il quale, con quattro emendamenti presentati portati dal Governo solamente ora e solo al Senato, si attesta la palese incostituzionalità di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*.

Per tutti questi motivi e altri ancora, tra cui la dichiarazione del presidente Renzi di questa sera (che candidamente ha dichiarato di aver eliminato la cosiddetta "quota 96", ma che non c'è problema perché non era di contesto in questo provvedimento e il Governo varerà un provvedimento *ad hoc* dedicato solamente a questo, perché era chiaro che la *sedes materiae* non era questa), considerando non necessario aggiungere altro, perché ha già detto tutto il presidente Renzi, confermo il nostro voto favorevole sulla questione pregiudiziale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Volevo un chiarimento su come stiamo procedendo, perché mi è sembrato di capire che lei avesse annunciato una dichiarazione a favore e una contraria, in difformità da quanto previsto dal Regolamento all'articolo 93.

PRESIDENTE. No, ho detto prima che ogni Gruppo aveva diritto a prendere la parola per dieci minuti. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

MARTON *(M5S)*. In realtà ha annunciato un'altra cosa: invece, l'articolo 93, al punto 4, tratta di questo. *(Commenti dal Gruppo PD)*. È inutile che dite di no.

PRESIDENTE. Tranquilli. Avevo detto che poteva parlare un rappresentante per Gruppo. *(Commenti del senatore Marton)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, Intervengo molto brevemente perché il tema è stato ripreso in questa Camera più volte. Ci troviamo di fronte a provvedimenti di una complessità assoluta che attraversano in modo imponente il funzionamento dell'apparato pubblico, dalle amministrazioni locali a quelle ministeriali gettando, più che una condizione di miglioramento complessivo della macchina burocratica, un'ulteriore complicazione al suo funzionamento.

Infatti, sono tutti provvedimenti che avrebbero avuto la dignità di una discussione anche accelerata, ma nelle sedi proprie. E lo dimostra la vicenda legata all'articolo 81 della Costituzione, che abbiamo richiamato più volte anche di recente e che dovremmo stare attenti a considerare nel modo dovuto. Non può essere la Commissione bilancio della Camera il punto dolente della nostra attività parlamentare di controllo delle compatibilità di finanza pubblica.

È una Commissione, quella del bilancio della Camera dei deputati, che ha difficoltà ad approvare una legge come quella sugli aiuti alle popolazioni colpite dall'alluvione in Sardegna, lasciandola per mesi da parte senza sottoporla ad alcun esame e senza portarla a compimento, rischiando nel contempo, per accelerazioni del tutto incomprensibili, di determinare un buco impressionante nelle casse dello Stato.

Noi abbiamo la preoccupazione che un siffatto modo di legiferare - lo abbiamo già detto mille volte, per cui annuncio il nostro voto favorevole alla proposta avanzata - sancisce innanzitutto una situazione inaccettabile dal punto di vista istituzionale. Il Parlamento non può e non deve essere mai, in uno Stato democratico, subalterno al Governo. L'organo legislativo è il Parlamento e non il Governo. Le maggioranze parlamentari non devono servire a relegare il Parlamento ad una condizione notarile delle produzioni normative del Governo, perché questo è un ribaltamento dei principi costituzionali cardine del funzionamento del sistema pubblico democratico.

Attorno a questa vicenda si sviluppa anche la mancanza puntuale di controllo delle coperture. Lo sappiamo tutti. Lo diciamo ora e lo diremo in modo migliore anche nel corso della discussione generale e in fase di dichiarazione di voto su questo provvedimento.

Sappiamo tutti che le coperture finanziarie si trovano in una condizione critica per tutti i provvedimenti di questo esercizio. Se non cominciamo ad avere un atteggiamento rigoroso sotto questo profilo, determiniamo aspettative, illudiamo strati sociali importanti e tante parti del mondo del lavoro che attendono una soluzione dei loro problemi, che poi gli sfiliamo attraverso una relazione tecnica di ultima spiaggia che viene fornita alle Commissione bilancio e, in modo particolare, alla Commissione bilancio del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

CRIMI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1582

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Crimi.

Non è approvata.

PUGLIA *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, una parte del ragionamento l'abbiamo fatta prima. Avremmo voluto - lo dico al Ministro - affrontare innanzitutto nel suo insieme gli interventi di riorganizzazione del sistema dell'apparato pubblico nazionale. E avremmo voluto farlo attraverso una discussione di merito, che avesse coinvolto anche tutte le Commissioni parlamentari che hanno una qualche competenza in materia. Ma, soprattutto, avremmo voluto raccogliere, per così dire, le anticipazioni coraggiose che abbiamo sentito da parte del Ministro. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che si sarebbe potuto dare il via ad una significativa rivisitazione della cosiddetta legge Fornero, per consentire un significativo ringiovanimento del quadro pubblico e anche una migliore organizzazione di questo quadro in ragione degli obiettivi che dobbiamo dare alle nostre burocrazie.

Invece, ci troviamo di fronte a un provvedimento fatto di tanti piccoli *spot,* alcuni dei quali ormai passano alla storia come delusioni. Mi verrebbe voglia di leggere qualche sms che arriva soprattutto dagli insegnanti, che erano in attesa di ottenere quella giusta considerazione che, peraltro, era stata loro preannunciata.

Non riusciremo a risolvere i problemi del Paese in questo modo. Lo dico al Ministro che è un po' distratto, in questo momento: non riusciremo a risolvere i problemi del Paese in questo modo. Non riusciremo a farlo sopprimendo questa o quella Camera, sostituendola nella sua composizione da parlamentari eletti in un modo piuttosto che in un altro ma, soprattutto, non riusciremo a farlo perché abbiamo di fronte una situazione di pesantezza assoluta circa la capacità delle nostre istituzioni di comprendere la condizione di vita dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese.

Avremmo voluto avere di fronte un provvedimento che si ponesse alcuni chiari obiettivi. Penso, ad esempio, a come rendere più celere la macchina amministrativa, a come rispondere meglio alle esigenze di servizio da parte dei cittadini e delle imprese, a come supportare qualitativamente e quantitativamente in modo adeguato lo sforzo del Paese per uscire dalla crisi. Questi sono i temi che vanno posti alla base di una riforma della pubblica amministrazione. Altrimenti si raccolgono le opinioni di questo o di quello, dei magistrati o dei docenti universitari, piuttosto che degli avvocati di Stato, di qualche associazione di consumatori o di qualche organizzazione sindacale. Si raccolgono queste opinioni e si fanno delle «operazioni di plastica» che lasciano l'interno del corpo ammalato e che, dando una parvenza artificiosa all'esterno, fanno apparire un pochino più in salute il malato.

Non possiamo continuare in questo modo. Noi ci troviamo - e lo sapete tutti - in una situazione peggiore rispetto a quella in cui si trovava l'Italia quando il Governo Berlusconi ha ceduto il passo al Governo Monti. Abbiamo meno punti di PIL, una disoccupazione più elevata, indici di povertà più robusti e un debito pubblico più alto. Si tratta, quindi, di una condizione di difficoltà decisamente più pesante. È a questa situazione di difficoltà che ci dobbiamo riferire nel fare dei progetti di riforma e non all'esigenza di comunicazione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il cosiddetto decreto-legge Madia è un provvedimento complessivamente positivo e io voterò a favore. Non è condivisibile in tutti i suoi passaggi, ma il complessivo impianto deve essere apprezzato, così come personalmente apprezzo alcune modifiche intervenute in sede di esame parlamentare.

Il primo obiettivo del decreto-legge è quello di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, abrogando l'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.

Questi istituti sono importanti, perché mirano a spezzare consolidate posizioni di poteri di dirigenti pubblici che hanno occupato il posto per troppo tempo, mortificando altre persone nei confronti delle quali la disciplina finora vigente aveva lanciato segnali di sfiducia e di immobilismo. Non vi sono apparati pubblici nei quali una sola persona è indispensabile e gli altri sono incapaci: se così fosse, sarebbe incapace anche il vertice finora trattenuto in servizio.

Quindi ben venga il ricambio e soprattutto riavviamo presto il *turnover*, in modo che possano riprendere le assunzioni per concorso nelle pubbliche amministrazioni, che hanno bisogno di energie fresche, di nuove motivazioni, di nativi digitali, che sappiano le lingue e che siano stati all'estero con l'Erasmus, per esempio.

Le deroghe per i magistrati sono necessarie, ma siano interpretate in modo restrittivo e non aprano il pertugio per bloccare il rinnovamento.

Molto condivisibile è anche il divieto di dare consulenze ai pensionati delle amministrazioni: con il sistema delle consulenze si perpetuano filiere di potere tra chi comandava nelle strutture pubbliche e chi da costoro è stato indicato come successore. Si tratta di un circolo vizioso che occorreva recidere e il decreto lo fa.

C'è poi lo scorrimento delle graduatorie di vari concorsi già svolti, che mi pare molto importante, perché rimette in moto certezze e speranze di coloro che avevano studiato e che si erano confrontati lealmente per trovare lavoro con le proprie capacità.

Vi sono molte altre misure che mi convincono perché sono volte a smuovere le rigidità nelle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione prevede, in particolare, il trasferimento dei dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, senza bisogno del consenso del lavoratore interessato.

Specifiche deroghe sono previste per i dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e per i dipendenti che possono usufruire dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, i quali possono essere trasferiti dalla propria attività lavorativa in un'altra sede solo con il loro consenso.

Specifiche norme, poi, sono riferite al personale scolastico.

Sull'introduzione del limite del consenso della madre di bambini con meno di tre anni si è polemizzato sui giornali mentre io credo che sia stata una modifica saggia da parte della Camera.

C'è poi la riduzione del monte ore per i permessi sindacali. Non mi scandalizza, ma speriamo che nessuno pensi di intaccare i diritti sindacali. Se ci sono delle tendenze conservatrici nei sindacati del pubblico impiego, credo che siano gli stessi sindacati della funzione pubblica a dovervi fare i conti presto e bene.

C'è poi la parte sulla corruzione, che appare convincente. Di particolare interesse appaiono due disposizioni all'articolo 19 volte a rafforzare il flusso informativo verso l'Autorità nazionale anticorruzione. Si prevede, per esempio, che possano fare comunicazioni su anomalie, irregolarità ed atti illeciti i cosiddetti suonatori del fischietto - i *whistleblower* - la cui figura è tutelata nella cosiddetta legge Severino. Si prevede altresì che debbano fare segnalazioni di anomalie, irregolarità ed atti illeciti sui contratti pubblici anche gli avvocati dello Stato che ne vengano a conoscenza nella trattazione del contenzioso, nell'esercizio della loro funzione di rappresentanza e tutela legale delle amministrazioni dello Stato. Su quest'ultimo punto, lo stimolo dei parlamentari alla Camera dei deputati ha trovato il favore del Governo e ne sono stata lieta. L'ANAC è investita di poteri sanzionatori e di una unità speciale dedicata all'Expo 2015. Questi sono dati di progresso.

Vengo alle disposizioni pensionistiche e ho un rammarico: bene aveva fatto la Camera dei deputati a reintrodurre la "quota 96". Mi sembra anche che la Commissione bilancio della Camera avesse espresso parere favorevole. L'impuntatura di ieri della Ragioneria generale mi sembra eccessiva e, comunque, essa ripropone il tema complessivo delle politiche di bilancio nel nostro Paese. Mi rifaccio, al riguardo, all'articolo di oggi sul «Corriere della sera» di Stefano Fassina: al netto degli interessi, l'Italia ha già tagliato moltissimo in tre anni. Stiamo parlando di miliardi di euro. Oggi ne fanno le spese gli insegnanti, ieri gli esodati, domani la sanità. I tagli alla spesa pubblica non sono la strada giusta e non ci fanno cambiare verso.

Veniamo adesso alle parti che mi convincono meno. Una di queste riguarda i segretari comunali.

Avere aumentato dal 10 al 30 per cento la possibilità di assunzione di dirigenti esterni di fiducia diretta di sindaci ed assessori potrebbe rivelarsi un indebolimento della loro funzione di garanzia molto più che l'altra misura, di cui pur essi si sono lamentati, cioè la riduzione dei diritti di segreteria. Su questo punto occorreva una maggiore riflessione.

Un altro aspetto che mi persuade poco è la *white list* nelle certificazioni antimafia. Le *white list* sono elenchi di buone intenzioni, ma le prefetture non sapranno mai se, il giorno dopo l'inserimento nelle *white list*, le imprese, poi, loro malgrado, subiranno tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del codice antimafia. Speriamo che possa funzionare, ma non ho certezze.

Quindi, nel complesso valuto positivamente il provvedimento, ma spero che vengano apportati alcuni correttivi in futuro.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, userò questi pochi minuti che ho chiesto per parlare per ricordare il pasticcio di quota 96 e per fare un appello al ministro Madia, perché, prima che si arrivi alla votazione della fiducia, possa avere la possibilità di estrarre un coniglio dal cilindro.

Ministro Madia, mi sto riferendo a lei: le stavo parlando. La stavo pregando, se fosse possibile, prima di votare l'ennesima fiducia su questo provvedimento, di far uscire dal cilindro il coniglio che sta nella situazione degli insegnanti quota 96. Sono stata a una loro riunione l'anno scorso e li ho seguiti per tutto questo anno. Tra l'altro, anche una sua collega di partito ha preso a cuore questa vicenda. Da oggi sono vittime dell'ennesima presa in giro. Non sono più 4.000, perché già l'anno scorso lamentavano il fatto che, a furia di aspettare, sarebbero andati in pensione naturalmente. Però stiamo parlando di persone che sono già state prese in giro dalla Fornero che - toh! - ha avuto la svista di non ricordarsi che gli insegnanti non vanno in pensione il 31 dicembre. Vogliamo continuare a prenderli in giro con delle false promesse? Queste sono persone come tutti noi, che hanno una quotidianità, affetti e aspettative e che non meritano questo trattamento.

E soprattutto, cosa dovremmo dire di un Governo che si comporta in questo modo?

Già in campagna elettorale erano stati promessi gli 80 euro e il Presidente del Consiglio aveva promesso che si sarebbe estesa la platea. Certo, perché in campagna elettorale, lo sappiamo tutti, le parole volano, volano in libertà!

Però adesso, quelle parole, le sta riaccalappiando con il retino, perché prima dice che la platea dei beneficiari degli 80 euro non sarà ampliata, adesso arrivano i quota-96, poi gli invalidi vittime di stragi o di atti terroristici. Però manteniamo misure a favore di categorie che non hanno bisogno di essere protette.

Non mi guarda, ministro Madia? Forse perché è d'accordo con me e sa che sto dicendo cose giuste e vere!

Se volete veramente essere un Governo affidabile, se volete veramente portare con onore quel 40 per cento di voti che gli italiani vi hanno dato, non deludeteli, fate le cose fatte bene.

E così, anche per il *turnover* nelle università, perché anch'esso è fuffa. Avete infatti mantenuto esattamente le stesse percentuali, ma avete addirittura ristretto la platea dei beneficiari rendendo più stringenti i criteri di calcolo per il pensionamento e per il *turnover*.

La sua collega Boschi - non finiremo mai di ripeterlo - ha citato Fanfani e ha detto che in politica le bugie non pagano. Ecco, il conto arriverà anche a voi! Ripeto: il contro arriverà anche a voi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, visti i pochi minuti a mia disposizione, mi soffermerò soprattutto su due norme e cioè quella riguardante la mobilità obbligatoria e quella sul demansionamento che, se non sbaglio, fino a poco tempo fa, venivano addirittura smentite pubblicamente dalla ministro Madia e che temo avranno ancora una volta ripercussioni sui lavoratori.

Per mobilità obbligatoria si considera - medesima unità produttiva - qualunque ufficio pubblico si trovi

ad una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il lavoratore è destinatario di trasferimento obbligatorio e adibito. Sottolineo: 50 chilometri.

In tal caso, il lavoratore non potrà opporsi al trasferimento - e ci mancherebbe! - perché entro quella distanza sarà come se non esistesse un altro ufficio pubblico: sarà quindi un solo ufficio pubblico, sia che esso sia un ministero, un ospedale o un ente pubblico.

Lo dico a mo' di battuta, ma credo, anzi sono certo, che una battuta non sia: ho il timore che ci potremmo ritrovare un macchinista al lavoro in una camera d'ospedale!

Penso che bisognerebbe riflettere su questo.

Quanto al demansionamento, sempre in deroga all'articolo 2103 del codice civile, si prevede che il lavoratore pubblico messo in disponibilità perché considerato in esubero e non ricollocato in un altro ufficio, nei mesi precedenti al termine della mobilità in tempo utile per evitare il licenziamento, possa chiedere di essere ricollocato in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore o addirittura in una posizione di categoria inferiore, così - si spiega - da ampliare le occasioni per un ricollocamento.

Non so se ci rendiamo conto di quello che si fa a questi lavoratori. Un lavoratore per poter essere ricollocato deve rinunciare a qualsiasi diritto: deve mettere la propria dignità sotto i tacchi e far finta di nulla e forse gli sarà concesso di essere ricollocato. Perché di questo parliamo. Insomma, per la serie: il mondo del lavoro è ridotto a merce.

In quest'Aula sento sempre parlare di «mercato del lavoro». Il problema è che, quando si parla di mercato senza regole, a me hanno insegnato che prevalgono sempre cose negative e non positive.

Il Governo e questa maggioranza persistono nel continuare a disarmare i lavoratori, non garantendo loro democrazia e dignità.

Ciò che noto sempre è che, invece di rottamare, si continua ad armare sempre i potenti: i lavoratori, lasciati soli ormai da anni, non avranno alcuna possibilità di difendersi perché le armi dei potenti aumentano sempre più. Di questo parliamo.

Però, come sempre, si fa finta di niente. Quando si parla della dignità, dei diritti, della democrazia e delle libertà degli altri, l'attenzione è sempre inferiore a quella con cui si parla di altri interessi in questa Aula. Un giorno qualcuno mi dovrà spiegare perché, ma io forse l'ho capito. Dico sinceramente e veramente queste cose: affrontare la crisi togliendo progressivamente spazi di democrazia è molto pericoloso. Lo dico soprattutto alla Presidente, perché conosco la sua storia e sono convinto che lei mi darà ragione, anche se non lo potrà dire pubblicamente. Io però vi invito veramente a riflettere, perché la crisi che attraversiamo non si risolve in questo modo.

Non amo parlare di queste cose, perché quando sono sul tavolo argomenti seri bisogna concentrasi su questi, ma questo doveva essere il Governo del rottamatore, ma ancora una volta - questo lo devo dire - vedo rottamare la dignità e la democrazia dei lavoratori e della gente normale, mentre la rottamazione non colpisce mai i poteri forti corporativi e ciò mi preoccupa seriamente, perché credo che non si vada da alcuna parte, così facendo.

Dico un'ultima cosa e poi concludo. In Commissione lavoro ho sentito più volte parlare della riforma Fornero. Tutti dicono di essere stati quasi costretti ad appoggiarla, anche se non la si condivideva, perché c'era un Governo tecnico. Ora c'è la possibilità di non avere quella scusa, "quota 96" è l'emblema di tutto questo. Ne vogliamo parlare seriamente e affrontare questo problema una volta per tutte o ci vogliamo sempre nascondere dietro qualcun altro?

Ripeto: credo che questa non solo sia la strada sbagliata, ma che sia anche molto pericolosa. Se vogliamo parlare di fatti reali, abbiamo tutti gli strumenti per farlo, ma lo dobbiamo fare insieme e non rimandare il compito ad altri. *(Applausi della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margiotta. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA *(PD)*. Signor Presidente, Ministro, colleghe e colleghi, stiamo esaminando un provvedimento di grande importanza.

Un Governo che abbia l'ambizione di cambiare l'Italia - ci tornerò alla fine - non può e non poteva non agire anzitutto e principalmente sulla pubblica amministrazione, troppe volte matrigna e non madre rispetto non solo al cittadino normale e ai suoi interessi, ma soprattutto rispetto alle imprese.

In questo mio breve intervento mi soffermerò sugli aspetti di competenza della 8a Commissione e dunque sulle questioni già citate dal relatore Pagliari riguardanti i lavori pubblici. C'è anche una parte che riguarda l'agenda digitale, ma è soprattutto sulle vicende legate alle normative sugli appalti che vorrò soffermarmi, facendo una premessa immediata e anche un po' amareggiata. Non è la prima volta, dal 2006 ad oggi (da quando cioè il codice degli appalti è in vigore), che con provvedimenti di altra natura si incide fortemente su tale codice.

Da sempre in 8a Commissione, noi che in questo Senato (io prima alla Camera) ci occupiamo in particolare di lavori pubblici, chiediamo invece che si ponga mano in modo organico a una riforma del codice. Il Governo ha detto che vuole farlo. Ha preannunziato per il mese di settembre un intervento complessivo che riveda il codice attraverso un disegno di legge delega a cui seguano poi due decreti legislativi: il primo di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia e l'altro di riscrittura vera e propria del codice. È importante che ciò avvenga, altrimenti si continuerà ad andare avanti attraverso interventi *spot* che stratificano modifiche, alcune volte modifiche delle modifiche, rendendo il tutto molto incerto per gli operatori, per le stazioni appaltanti e per la pubblica amministrazione.

Segnalo che nel decreto-legge in esame ben 21 articoli riguardano essenzialmente questa materia, ma la sfida che ancora una volta il Governo dice di voler cogliere attraverso il disegno di legge delega di riforma del sistema degli appalti è attesa dal settore e anche da noi che ce ne occupiamo qui in Senato. È necessario che lo si faccia: io e i colleghi daremo naturalmente il nostro apporto.

Venendo al merito del decreto-legge, l'aspetto centrale del provvedimento è certamente l'articolo 19, con la soppressione dell'Autorità di vigilanza e il passaggio delle competenze all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC): una scelta importante che io giudico in maniera molto favorevole e positiva. Sin qui la vigilanza non aveva potere d'intervento e d'interdizione; troppe volte si è rivelata un vero e proprio guscio vuoto, peraltro costoso, e non in grado di incidere davvero sulle storture e sulle patologie del sistema degli appalti. L'ANAC avrà strumenti per farlo e questo stesso provvedimento le dà una serie di strumenti, attraverso il già citato articolo 19, ma anche i successivi 30, 33, 34 e 37, che le conferiscono funzioni importanti in materia di Expo, di imprese indagate che siano aggiudicatarie di appalti e anche di varianti che saranno soggette al controllo dell'Autorità medesima.

Molto positivo è poi l'articolo 40, cui il relatore Pagliari ha fatto cenno nella sua relazione. Si tratta di un articolo che prova a scoraggiare i ricorsi e a diminuire i contenziosi, altra grave problematica del sistema degli appalti e in generale del sistema di realizzazione di opere pubbliche nel Paese. Ormai non vi è appalto che non venga impugnato presso i tribunali amministrativi. Con l'articolo 40 si prova a diminuire i contenziosi e comunque a comprimere i tempi dei giudizi.

Non posso però al contempo non sottacere - lo dico al Ministro, la cui competenza mi è nota - alcune criticità dell'articolo 39, che invece, prevedendo che alcune situazioni di irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive siano sanabili attraverso sanzioni pecuniarie, non chiarisce bene quali siano queste situazioni essenziali, naturalmente lasciando grande discrezionalità alle stazioni appaltanti e, dunque, inevitabilmente materia del contendere per gli avvocati.

Non è stata poi colta questa occasione, ed è un peccato, per imporre alle stazioni appaltanti di mettere a disposizione delle imprese *online* tutta la documentazione relativa alla gara. Se si facesse - e spero lo si faccia in prossimi provvedimenti - si avrebbero ovvi risvolti di risparmio e anche di trasparenza.

Vorrei ora porre tre questioni rapide avviandomi alla conclusione.

L'articolo 22 è interessante, in quanto razionalizza, rende più efficiente e determina risparmi nelle Autorità indipendenti, compresa quella di regolazione dei trasporti. Io ho particolarmente apprezzato l'articolo in cui si prevede che componenti di un'Autorità non possano, se non dopo cinque anni, passare ad un'altra. Questo lo ritengo molto positivo, perché in Italia si stavano già creando delle carriere: si passava da un'Autorità all'altra, quasi che questo fosse diventato un lavoro. Bloccare questo

ciclo, a mio parere vizioso, è una cosa buona e giusta.

Quanto agli articoli 13 e 13-*bis,* inizialmente il Governo aveva soppresso il cosiddetto incentivo alla progettazione degli uffici. Vi è stata una levata di scudi e nell'articolo 13-*bis* si è molto attutito quest'aspetto, sostanzialmente tornando al passato, mentre qui credo non sia ancora stato trovato il vero e giusto punto di equilibrio tra le esigenze degli uffici tecnici e quelle dei liberi professionisti, soprattutto giovani, che con ben altro apporto in termini di qualità possono incidere sulla progettazione delle opere pubbliche.

Concludo sugli articoli 23-*bis* e 23-*ter*, che mi consentono di riprendere un concetto iniziale: la questione della centralizzazione degli appalti per cui sono fissati nuovi termini.

Se ne era iniziato a parlare la prima volta ai tempi del Governo Monti, ma da allora i sindaci non sanno come muoversi, perché ad ogni decreto, di ogni tipo, vi sono un termine che si sposta, una previsione che cambia ed una dimensione dei Comuni obbligati a centralizzare, che cambia ancora.

Qualche giorno fa ero nella mia Basilicata, a Brienza, il cui sindaco mi riferiva proprio di operare nella costante incertezza e transitorietà delle norme, senza sapere bene come muoversi.

Per questo, come ho detto in apertura, ben venga e subito una riforma organica ed il più possibile stabile del codice degli appalti, che ridia certezza a tutti gli operatori del settore. Certo che si tratta di un obiettivo ambizioso, ma lo è per un Governo e per un *Premier* che hanno fatto dell'ambizione la propria cifra.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, questo decreto-legge pone notevoli perplessità per quanto riguarda sia il metodo di utilizzo sia il contenuto. Sul metodo non ripeto quanto è stato detto in occasione dell'esame dei vizi di legittimità perché è evidente che - sistematicamente - si fanno solo ed esclusivamente decreti-legge. Da un lato, ciò trova una parziale giustificazione nel fatto che il Governo Renzi venne formato sostanzialmente per le critiche che il segretario del PD aveva mosso al precedente Presidente del Consiglio, dicendo che si sarebbe dovuto cambiare passo. Bisognava dare una notevole svolta per quanto riguarda l'ambiente di carattere economico e lo sviluppo economico, perché i dati fondamentali dell'economia italiana non erano positivi aprendo due fronti, uno interno ed uno esterno soprattutto verso l'Europa, la quale - si disse - non avrebbe dovuto continuare quella politica di rigore, che non aveva risolto i problemi della crisi profonda dell'economia italiana ed aveva iniziato a far aumentare la disoccupazione, il debito pubblico e la stessa spesa corrente, ma non l'occupazione in particolare giovanile.

Fece promesse incredibili inizialmente, quando disse che avrebbe dovuto fare una riforma al mese o meglio una riforma fondamentale ogni mese. Forse intendeva una riforma tipo i decreti-legge che propone sistematicamente a questo Parlamento, come quello in esame, il cui limite, almeno a detta del relatore Pagliari, è quello di essere un cosidetto "millenorme", praticamente un provvedimento-tampone che, in attesa di una riforma a seguito della delega al Governo da parte del Parlamento sulla pubblica amministrazione, cerca di tamponare la situazione.

Non mi pare però che questo sia stato il principio ispiratore del *premier* Renzi che, al contrario, doveva modificare nella sostanza: alla fine forse soprattutto da un punto di vista mediatico perché in questo è molto bravo e bisogna riconoscerlo - pensava di sistemare il problema del debito pubblico e di quello complessivo con la famosa vendita delle auto blu.

Cos'ha sortito quella vendita? Mi auguro perlomeno che gli abbia consentito d'incassare il sufficiente per pagare gli avvisi di vendita pubblicati sui principali quotidiani italiani perché probabilmente con questo sistema pensava di rilanciare l'editoria: lui lancia gli appelli, che improvvisamente finiranno nel nulla e di cui non abbiamo più riscontro.

Dopodiché ha pensato - a mio avviso, non giustamente - di coprire tutto con un fumo che oscurasse i veri problemi del nostro Paese con le riforme costituzionali. Credo abbia dato un grande contributo a tutto questo la disponibilità del partito in cui milito il quale, malgrado alcune nostre divergenze nel merito della questione, ha ritenuto che le riforme costituzionali fossero giustificabili e necessarie.

Non ci si aspetti di preservare dopo questa prima fase: inizialmente le responsabilità erano dei Governi precedenti e successivamente, nel caso delle riforme, si lanciano accuse fuori luogo ai senatori presenti, dicendo che si opponevano semplicemente per difendere la loro indennità; un'affermazione secondo me oscena.

Il Governo Renzi sta terminando la famosa luna di miele perché, dalla prossima ripresa autunnale, i veri nodi verranno al pettine: i dati ufficiali gli ricorderanno che complessivamente tende ad aumentare il debito pubblico, aumenta la spesa corrente e il PIL non aumenta. E l'insoddisfazione generale comincia già a manifestarsi perché quegli ambienti di carattere finanziario e quelle associazioni di categoria che lo avevano sostenuto (ad esempio, Confindustria) cominciano a rivolgersi a lui chiedendogli di concretizzare le promesse fatte. Così come la collega Chiavaroli, nel suo intervento, ha detto che non bisogna ingenerare facili aspettative; la prima musata è stata presa con questo decreto-legge. Dopo aver tanto sbandierato il tentativo di risolvere i problemi creati dalla Fornero, scopriamo che attualmente cerchiamo di coprire le spese con il *deficit*.

Quando ero consigliere comunale, un consigliere comunale di opposizione disse che per risolvere il problema, visto che il *deficit* aumentava, bisognava spendere il *deficit*. È quanto sta facendo attualmente questo Governo nel senso che, dopo aver detto che avrebbe recuperato molte risorse con la *spending review*, gli è stato detto, dal commissario Cottarelli che la strada intrapresa non è la più indicata perché non si può spendere prima quanto probabilmente si risparmia. Inizialmente si è detto che ha sbagliato la Commissione del Senato nel merito, ma la verità è che non è possibile continuare a spendere risorse che non si hanno. Se si vogliono fare riforme strutturali, cominci a metterci la faccia perché il fumo che ha lanciato in questo frattempo è praticamente finito. La luna di miele è terminata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, interverrò su un punto specifico del decreto, cioè l'articolo 50 sull'ufficio per il processo che, insieme a quelli immediatamente successivi, si occupa di misure per una maggiore efficienza degli uffici giudiziari.

Desidero solo fare un paio di notazioni: la prima consiste in una valutazione positiva del fatto che questi pochi articoli, inseriti in un decreto così impegnativo, rappresentano una prima traccia ed un primo assaggio di ciò che potrà essere quella riforma della macchina della giustizia annunciata dal ministro Orlando all'interno di una più generale riforma della giustizia del nostro Paese.

Rispetto a quanto prefigurato nelle linee generali di riforma della giustizia, che già il Ministro ha voluto condividere e rendere pubbliche, vorrei fare una notazione relativamente all'ufficio per il processo e ai componenti di questa nuova struttura, che sicuramente potrà avere un ruolo positivo nel sostegno alla maggiore velocizzazione dei lavori della macchina della giustizia.

Un primo punto riguarda l'utilizzo della magistratura onoraria all'interno di questi uffici. È sicuramente positivo il fatto che, insieme ai magistrati e insieme ai giovani tirocinanti formativi (cioè a quei neolaureati che avendo un buon *curriculum* e ottenuto un ottimo punteggio di laurea possono svolgere una fase di apprendistato e di tirocinio all'interno dell'ufficio per il processo), ci siano anche per l'appunto dei magistrati onorari e in particolare i giudici onorari di tribunale.

Questo elemento, però, dovrà essere meglio inquadrato nel momento in cui si arriverà, come credo dovrà accadere e come anticipato dal Ministro, ad una riforma complessiva della magistratura onoraria che faccia chiarezza sul ruolo di queste figure: sul ruolo dei giudici onorari di tribunale così come dei vice procuratori onorari e del loro rapporto con il giudice di pace.

Il ministro Orlando ha già definito misure di razionalizzazione e di unificazione all'interno di un ruolo unico di queste figure: andrà armonizzato quel percorso con quanto già previsto da questo decreto e con una necessità di valorizzazione delle figure di magistrati onorari che, al di là del ruolo importante che svolgono nel sostegno al lavoro complessivo della macchina giudiziaria, rappresentano ormai competenze e professionalità consolidate, di cui il nostro ordinamento ha bisogno.

Ma c'è un altro punto importante e positivo che vorrei sottolineare in conclusione, signora Presidente: una modifica introdotta dalla Camera dei deputati al decreto, al comma 1-*bis* dell'articolo 50, che

riguarda i precari della giustizia, quei tirocinanti formativi su cui più volte il Senato si è espresso sia con un ordine del giorno nell'agosto dello scorso anno, in occasione dell'approvazione del "decreto del fare", sia intervenendo con modifiche poi accolte all'interno del maxiemendamento del Governo nella legge di stabilità.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 50 dice che con decreto del Ministro della giustizia da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11 del decreto-legge n. 98 del 2011, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

In questo comma si affronta per la prima volta, dando una prospettiva organica, un tema su cui noi più volte in questa sede ci siamo occupati: c'è la necessità che le professionalità di tanti tirocinanti formativi che in questi anni hanno contribuito a mantenere in piedi una macchina che faceva acqua da tutte le parti e che, ormai in diversi anni di tirocinio e poi di perfezionamento, hanno sostenuto degli uffici perennemente sotto organico, possano trovare uno sbocco più solido e stabile all'interno di questi uffici: ciò non solo, mi si consenta, nel rispetto del lavoro di oltre 3.000 lavoratori che in questi anni hanno svolto questa operazione importante, ma a partire dalla necessità che oggi non possiamo permetterci il lusso di sottrarre ai nostri uffici giudiziari delle competenze anche di base, che hanno rappresentato in questi anni un sostegno importante al funzionamento della macchina della giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, il decreto che stiamo esaminando parla di tante cose, talmente tante che è veramente un caos riuscire a seguire tutti i temi trattati. Infatti, per l'ennesima volta, siamo di fronte ad un decreto-legge incostituzionale; lo abbiamo già detto; voi dite di no votando contro l'incostituzionalità. Non sapete nemmeno verificare quello che fate e questo dimostra il vostro livello intellettivo.

Detto questo, però, ci sono diversi aspetti interessanti. Mi concentrerò sulla parte che riguarda i lavori pubblici, la parte più congeniale. Ad esempio, abbiamo deciso di sciogliere l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e di attribuire tutte le funzioni all'Autorità anticorruzione. Detta così, sembra una cosa utile, visto che la corruzione nel campo delle opere pubbliche è cosa nota, ma i lavori pubblici non sono fatti solo di questo: sono fatti anche di modalità di esecuzione, ci sono tantissimi dettagli che devono essere considerati. D'altra parte sapete e sappiamo tutti che il codice dei contratti pubblici emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è composto da 250 articoli ed il regolamento è composto da 400 articoli.

Un'opera pubblica, quindi, non è solo un problema di corruzione, ma comprende tanti elementi. E se sciogliamo l'Autorità di vigilanza e la immettiamo nell'Autorità anticorruzione facciamo cosa mediaticamente efficace, ma non so se logica. Non che sia sbagliato farlo ma è sbagliato pensare di prendere l'Autorità di vigilanza e metterla nell'Autorità anticorruzione che entro la fine dell'anno deve predisporre un piano perché avremmo una *vacatio*, almeno per sei mesi, del ruolo. In un momento critico come questo, nel quale abbiamo letto tutti sui giornali che cosa succede, è giusto fare questo? È una domanda che pongo a me stesso e a voi.

Poi parliamo anche di altro, ad esempio dell'articolo 37 del decreto, con cui si affronta il tema delle varianti, altra questione importante, anche se - come vi ho già detto in questa Assemblea - il vero problema oggi non è più concentrato sulle varianti ma sulle riserve, perché è lì che dovremmo verificare bene cosa si fa, perché è sul gioco delle riserve che girano tante tangenti. Le varianti sono passate un po' di moda, ma mi rendo conto che voi non sapete bene cosa succede perché non avete mai fatto un'opera pubblica e quindi ve lo spiego io. *(Commenti dei senatori Russo e Ghedini)*.

Stabilire di mandare tutte le varianti all'Autorità anticorruzione quando l'importo aumenta del dieci per cento (parliamo delle varianti sopra la soglia comunitaria) va bene, ma nel comma seguente si stabilisce che ci si mandino anche le varianti sottosoglia.

Com'è scritto nel comma, devono essere inviate all'osservatorio tutte le varianti, anche quelle di importo molto piccolo. E quando mandiamo tutte queste varianti all'osservatorio, siamo sicuri che l'osservatorio sia in grado di verificare tutto oppure finiamo per ingolfare un sistema? Ci sono i responsabili del procedimento. Ho paura che si creino degli ingorghi che mi mettono sempre paura: o non conosciamo fino in fondo quello che facciamo o lo facciamo volontariamente, perché gli ingorghi rendono più facile sguisciare senza sapere dove finiscono, per non parlare dell'Autorità: abbiamo in parte ristabilito quello che succede nelle Autorità e detto che per cinque anni i componenti delle Autorità non possono essere rinominati: bene.

Allora perché abbiamo ridotto da quattro anni, come previsto nella stesura originaria del testo, a due il termine entro il quale le persone che si occupano dell'Autorità non possono interagire con coloro, che sono oggetto di regolazione? Abbiamo ridotto questi tempi: siamo sicuri di aver fatto una cosa giusta?

E, parlando di Autorità, come nominiamo i suoi componenti? Sempre nello stesso modo, con le scelte politiche? Avevamo presentato un emendamento anche se gli emendamenti non servono a niente perché forse non li leggete neanche e forse non siete in grado di capirli e avevamo fatto una proposta semplice. Vogliamo nominare i componenti dell'Autorità?

Ebbene, in Europa l'Autorità garante per la protezione dei dati personali è composta di personale selezionato per concorso: questo avviene nell'Europa, di cui sempre parlate. Allora perché non lo facciamo anche in Italia? Perché non iniziamo a scegliere i componenti dell'Autorità per concorso?

Si parla anche di un'altro tema importante: nell'articolo 40 del decreto-legge si parla del diritto amministrativo ed è inserito l'obbligo del pagamento di una cauzione economica per le sospensive. Sapete chi è che fa spesso le azioni amministrative contro le opere pubbliche? Sono le associazione ambientaliste e, purtroppo per i cittadini che sono fuori di qua, a volte questo è l'unico modo per fermare un'opera politicamente sbagliata e una scelta politica sbagliata. L'unico modo che hanno le associazioni ambientaliste è fare ricorso al TAR, perché spesso si riescono a fermare delle opere sbagliate quando la politica sbaglia. In questo modo voi mettete un freno al controllo del cittadino.

Non lo so se queste siano cose giuste; a me sembrano sinceramente delle pazzie e quindi non riesco a capire quale sia la vostra *mission*, quale la vostra strategia e quale la vostra visione d'insieme.

Parleremo, come ha detto il senatore Margiotta, della riforma del codice degli appalti. Benissimo: parleremo di questa riforma. Vediamo che cosa volete fare e come la volete riformare.

Ma noi dobbiamo fare le cose e le dobbiamo fare bene. Non è tutto concentrato sulla fase di cambiamento. Dobbiamo fare le opere e le dobbiamo finire, ma le opere giuste, quelle che servono e non quelle di cui parla il Presidente del Consiglio, quando persino Cottarelli dice, quando dobbiamo fare il famoso piano "sblocca Italia", che...

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, la invito a concludere.

CIOFFI *(M5S)*. Concludo.

Lo stesso Cottarelli ci ha ricordato che si vogliono fare nuove opere pubbliche prendendo i soldi dalla *spending review*, quando i soldi però non ci sono. Allora dobbiamo scegliere quali opere sono utili per il Paese. Forse bisognerebbe riesaminare tutte le opere strategiche per capire quali sono realmente utili e, solo dopo aver fatto questa verifica, scegliere quelle che servono ai cittadini sul serio e non quelle che pensate voi siano giuste. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signora Presidente, nella mia ormai purtroppo non più breve carriera politica resta scolpita nella memoria una frase che un funzionario mi disse all'inizio del mio impegno politico, quando facevo l'assessore, che suonava più o meno nel modo seguente: «Vede, assessore: i politici passano, noi tecnici restiamo».

Quella frase mi colpì molto e capii via via, nella mia esperienza politica, che aveva non poco fondamento. In effetti è giusto, ragionevole, opportuno e scontato che i politici cambino, se non altro perché sono sostituiti dalla competizione elettorale. Meno ragionevole è pensare che oggi in Italia vi sia una evidente stratificazione di tutele, di cui si avvantaggia talvolta la cattiva amministrazione

pubblica, colpevole una politica debole che ha tollerato queste tutele eccessive quando non le ha purtroppo determinate.

Bisogna intenderci naturalmente: la gran parte dei dirigenti, dei funzionari e degli operatori pubblici sono dediti, disinteressati, appassionati, leali e corretti, ma quello che da troppo tempo è indiscutibile e che finalmente questo decreto prova a mettervi mano in modo determinato, è che occorre rompere quell'intreccio, quella tolleranza reciproca tra una politica compiacente o incapace e una pubblica amministrazione in cui mettiamo evidentemente anche la magistratura, la quale purtroppo talvolta si autoproduce o si autoperpetua.

Oggi la politica perlomeno sta cercando di ricominciare ad avere quella credibilità che permetta di chiedere agli altri, a cominciare dalla pubblica amministrazione, di fare quei sacrifici o meglio di fare fino in fondo ciò che ci viene richiesto.

La riforma del Senato che stiamo votando è certamente emblematica della volontà di riprendere una responsabilità forte in capo alla politica, ma allo stesso tempo di richiederla a chi insieme alla politica è chiamato a perseguire l'interesse pubblico.

Un piccolo-grande elemento di questa svolta nel decreto-legge di cui stiamo discutendo è, pur essendo un decreto "millenorme" lunghe e complesse, come qualcuno a cominciare dal nostro relatore lo ha giustamente definito, soprattutto la mancanza quasi totale - e su questo vi chiederei di riflettere e magari anche di discutere - di rimandi ai decreti attuativi. Su questo vi chiederei di riflettere e magari anche di discutere. È una piccola-grande rivoluzione.

Certamente non è una rivoluzione che va nel senso della semplificazione legislativa perché il testo è particolarmente complesso e, per certi versi, necessita di molti rimandi. Quindi, da questo punto di vista è certamente di non facile lettura e comprensione complessiva. Ma quel che è certo è che c'è una volontà da parte del Governo e del Parlamento, se vorrà convertire questo decreto-legge o cambiarlo - ma credo che questo purtroppo non sarà possibile - di fare in modo che queste norme siano immediatamente applicabili e immediatamente attuate.

Che non si tratti poi semplicemente di declamazioni ma indiscutibilmente di interventi di grande efficacia salvo poi essere smentiti purtroppo, lo dicono molti titoli. Ne ricordo solo alcuni e concludo: intanto, fin da subito si parte decisi: basta trattenimento in servizio e no alle consulenze, una pratica forse tutta italiana, stratificata nel tempo, che consentiva a molte persone della pubblica amministrazione di poter contare su una proroga dopo la pensione e - perché no - anche su un cumulo tra il reddito pensionistico e quello derivante dalla consulenza.

Un'altra grande novità, certamente forse non accolta in modo entusiastico dai dipendenti pubblici ma comunque certamente importante e inevitabile - credo che il collega Ichino interverrà su questo - è il tema della mobilità. Si esordisce in modo molto semplice: le amministrazioni. Innanzitutto le amministrazioni con la «a» minuscola, è già una grande rivoluzione. Non si dice: lo Stato, le articolazioni periferiche, le Regioni, gli enti. Si dice «le amministrazioni» cioè tutte le amministrazioni sono chiamate finalmente ad operare insieme affinché il principio della mobilità, un principio sacrosanto nell'interesse del pieno utilizzo delle risorse umane della pubblica amministrazione, possa essere finalmente applicato. In tutte le amministrazioni, in tutti i comparti è possibile operare questa mobilità, pur con tutele importanti. Qualcuno si è lamentato dei 50 chilometri. Possono essere pochi o tanti, a me pare sia una distanza ragionevole. Sono state inserite nel corso del lavoro parlamentare delle tutele importanti ad esempio a favore delle madri. Quello che voglio sottolineare è che finalmente l'Italia - buon ultima credo in Europa - non solo afferma (perché lo ha già affermato in molte leggi precedenti a queste) ma riuscirà finalmente ad applicare quella mobilità, tante volte invocata e mai nei fatti praticata. Si pensi ancora alla possibilità di attivare questa mobilità, anche se disponibili ad assumere una posizione, sia dal punto di vista dell'inquadramento e delle mansioni che dal punto di vista economico, di livello inferiore. Il che talvolta è una inevitabile e sofferta necessità per chi si ritiene non valorizzato o per chi ritiene, più opportuno fare un passo indietro, che peraltro si consente di rifare in avanti nella nuova collocazione affinché il lavoratore possa trovare in una nuova collocazione un'idonea opportunità.

Cito per ultimo l'importante indicazione, secondo cui occorrerà per i magistrati di qualsiasi tipo prendere atto della necessità di uscire dal ruolo, quindi andare fuori ruolo qualora intendano assumere incarichi extragiudiziali. Anche questa è una piccola grande rivoluzione.

Non voglio citare nessuno, né alcun Governo, ma certo è che è solo con questo Governo da molti anni che non vi è una sovrapposizione di ruoli ricoperti da importanti magistrati che al contempo mantengono retribuzione e ruolo dentro la magistratura e cumulavano - è giusto il tempo - quel ruolo con l'incarico anche importante come capo di gabinetto e magari anche come membro del Governo.

Ebbene, mi pare che la luna di miele che qualche collega auspicava o auspica (perché siamo ancora in luna di miele) prima o poi finirà, io credo sia confermata da questo decreto che - per rimanere nella metafora del miele - un po' di miele sicuramente ha tolto. Ma - intendiamoci - nessun intervento punitivo: semplicemente un primo segnale forte per una nuova responsabilità collettiva dove la pubblica amministrazione si rimette in gioco insieme ad una politica più coraggiosa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

*ICHINO *(SCpI)*. Signora Presidente, signora Ministro, colleghi: mille norme. L'espressione usata dal relatore è difficilmente contestabile.

Diceva ancora il relatore che in questo provvedimento si rischia di perdere il senso del disegno generale della riforma perseguita; e, ancor più, egli paventa il rischio di un condizionamento delle burocrazie ministeriali in senso contrario agli intendimenti del Governo, dello stesso legislatore.

Purtroppo è così. Questo disegno di legge non si sottrae all'abitudine e al modello sbagliato che si è imposto nel nostro Paese per ciò che riguarda il modo di legiferare. La legge *omnibus*, a cui si attaccano via via nuove disposizioni, sempre più numerosi «vagoncini» - secondo la metafora ferroviaria - per risolvere i singoli problemi è l'emblema di un legiferare non per principi generali e con l'intendimento di produrre norme «generali e astratte» ma per risolvere uno per uno i singoli problemi. Ciascuna norma, ciascun vagoncino, ciascuna nuova disposizione viene inserita nel testo in relazione ad un caso specifico.

Capisco che nell'emergenza sia difficilissimo evitare questo modo di procedere, ma dobbiamo assolutamente fare uno sforzo tutti insieme, perché qui non è colpa dell'uno o dell'altro ma è un intero sistema che deve avere la capacità, la forza, le idee chiare per cambiare. E cambiare anche cominciando dal "genere letterario" delle leggi che in queste Aule si producono.

È da questo modo di legiferare che è nata la vicenda sgradevole, poco commendevole anche dal punto di vista istituzionale, dell'articolo 1-*bis*. Ma per un articolo 1-*bis* soppresso in questo provvedimento, salvo farne oggetto di più meditata e opportuna collocazione, c'è anche un articolo 1-*ter,* rispetto a cui è difficile comprendere come e perché abbia potuto essere collocato in questo decreto-legge: che cosa ci stanno a fare le pensioni dei giornalisti in un decreto-legge sulla pubblica amministrazione? *(Applausi dei senatori Morra e Fucksia)*.

Occorre poi fare ancora un passo indietro rispetto a queste considerazioni per una valutazione autocritica. Ancora una volta, è un'autocritica che dobbiamo farci tutti. Mi riferisco a quello stereotipo, caratteristico del nostro Paese, per cui se le cose non funzionano occorre produrre una nuova norma di legge per farle funzionare.

Se guardiamo bene, questo stereotipo ha un significato profondo di autoassoluzione da parte di chi è responsabile del Governo, dell'amministrazione del Paese. Infatti, dire che le cose non funzionano perché sono sbagliate le norme equivale a dire che non è colpa nostra, non è un difetto di capacità di implementazione delle norme esistenti. Invece, nella maggior parte dei casi, è vero proprio l'inverso.

Le cose non funzionano perché non sappiamo implementare le norme esistenti. Non sappiamo o non vogliamo; ci autoassolviamo ed emaniamo norme. Queste stabiliscono come devono comportarsi i singoli dirigenti. In questo modo neghiamo l'essenza stessa della funzione del dirigente, che è quella di trovare lui la soluzione per garantire il raggiungimento del risultato. Quanto più noi regolamentiamo l'attività del dirigente, tanto più lo deresponsabilizziamo. Invece, già oggi la legge vigente consente di

responsabilizzare il dirigente. *(Applausi della senatrice Fucksia).*

Signor Ministro, è in vigore l'articolo 21 del testo unico sul pubblico impiego che dice che il dirigente può essere rimosso dal suo incarico dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi che sono stati fissati e con lui concordati al momento dell'assegnazione dell'incarico stesso. Quanti casi si contano di rimozione di un dirigente per mancato raggiungimento degli obiettivi, da quando quella norma è in vigore, cioè dal 2001? *(Applausi dal Gruppo M5S).*Non ne conosco neanche uno, eppure questa è la chiave di volta per riformare l'amministrazione: fissare obiettivi precisi, specifici, misurabili e suscettibili di essere agganciati a termini temporali precisi e, poi, severamente e rigorosamente controllare che il dirigente raggiunga l'obiettivo per cui ha avuto ed ha accettato l'incarico. Certo, questo significa esporre il dirigente a una responsabilità oggettiva, perché i risultati qualche volta non si raggiungono senza colpa del dirigente. Ma il dirigente guadagna dieci volte rispetto ai suoi sottoposti *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Egli guadagna di più proprio perché corre quel rischio, proprio perché sa di poter correre professionalmente quel rischio. Questo modo di organizzare l'amministrazione, la legge attuale già lo consente. Però questo non si fa. Gli obiettivi non sono precisi, specifici, misurabili e collegabili a scadenze temporali precise: quelli che i nostri colleghi britannici chiamano gli obiettivi *SMART* (cioè *Specific, Measurable, Repeatable, Achievable, Timely*). Da noi questo modo di governare le amministrazioni non ha corso, non ha cittadinanza. Invece, questa è la riforma dell'amministrazione.

Poi, trasparenza totale per consentire anche alla cittadinanza di controllare il conseguimento dell'obiettivo; perché il *civic auditing* è più importante della Corte dei conti. Non c'è Corte dei conti che possa fare quel controllo puntuale, capillare e in tempo reale sull'operato dell'amministratore, del dirigente pubblico, sul raggiungimento degli obiettivi, come può fare una cittadinanza che disponga degli strumenti, che possa esercitare il controllo beneficiando della trasparenza totale. Anche su questo terreno non abbiamo bisogno di nuove norme: possiamo perfezionarle, e l'implementazione può consigliare singoli ritocchi legislativi, ma queste cose si possono fare anche subito, senza bisogno di nuove norme. Però ancora non si fanno.

Veniamo così al tema cruciale più importante sul piano pratico di questo provvedimento: la mobilità. Signor Ministro, lei sa, per averne io parlato con lei subito dopo l'assunzione della sua carica, che abbiamo una norma - l'articolo 33 del testo unico del 2001 - che prevede l'obbligo per ognuno dei dirigenti dell'amministrazione pubblica di rilevare l'eventuale eccedenza di organico; e Dio sa se non abbiamo una metà almeno delle nostre amministrazioni in cui si verificano eccedenze di organico. Questa norma del 2001 è stata ripetutamente ribadita, con la comminazione di sanzioni sempre più severe: nel 2009 con la cosiddetta legge Brunetta e poi, di nuovo, nel 2011.

Signora Ministro, mi sa citare un solo caso di un dirigente di amministrazione pubblica che abbia rilevato una eccedenza di organico? Non ne conosco uno solo; o meglio uno c'è, ma è un caso anomalo e non lo possiamo annoverare tra i casi fisiologici.

Ecco, questa è norma dello Stato; e può funzionare. Riteniamo che il dirigente non sia la figura più adatta per rilevare le eccedenze di organico? Può essere. Ma allora che lo faccia qualche altro organo dell'amministrazione. Però se non cominciamo da lì non faremo mai passi avanti. È importante, certo, come fa l'articolo 4 di questo decreto, attivare anche l'amministrazione di destinazione, per attirare a sé il personale eccedente nell'amministrazione dove invece si registra l'eccedenza di organico; ma se non si parte dalla rilevazione e mappatura delle eccedenze, è evidente che nessuno si muoverà. O meglio, si muoveranno soltanto coloro che decidono per loro interesse di spostarsi; ma non è questa la mobilità nell'interesse dell'amministrazione.

Deve esser chiaro che il 99 per cento della mobilità utile non è neanche a 10 chilometri di distanza, è mobilità nella stessa area comunale, qualche volta nello stesso isolato; ma oggi neanche quella è praticata. Pensiamo quanto sarebbe utile trasferire il personale eccedente dei vecchi uffici di collocamento agli ispettorati del lavoro!

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

ICHINO *(SCpI)*. Termino subito. Pensiamo alle scoperture che abbiamo negli uffici del catasto, nelle

polizie locali, in tutti gli uffici dove per mancanza di organico si ritardano gli adempimenti: questa è tutta mobilità che potrebbe essere attivata fin da subito.

Va bene l'articolo 4, ma nessun articolo 4, come già nessun articolo 33 del testo unico del 2001, potrà supplire all'iniziativa e alla capacità di gestione che deve caratterizzare una buona amministrazione e in particolare i suoi dirigenti. *(Applausi dai Gruppi SCPI, PD e M5S).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Crimi?

CRIMI *(M5S)*. Per un richiamo al Regolamento, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, le anticipo che ho già letto che ci sono i pareri della Giunta per il Regolamento in merito (ho letto anche le note), e quindi le anticipo la risposta *standard*. Ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento è possibile, «quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», che finora non è stato abrogato.

Mi è venuto in mente perché, poco fa, quando sono arrivato in ufficio, ho trovato un regalino del CNEL (credo tutti i senatori lo riceveranno, perché probabilmente si stanno accreditando in qualche modo per non farsi abolire): è una chiavetta USB (tra l'altro anche carina, in forma di carta di credito), con all'interno il loro rapporto annuale.

Ebbene, nell'ambito di questo provvedimento di norme sul lavoro e sul sociale, quando parliamo delle questioni legate agli esodati, alla scuola o alle coperture, ce ne sono non una, ma a bizzeffe; pertanto, considerando gli interventi appena svolti, della collega Montevecchi, del senatore Ichino, della senatrice Bernini e del senatore Uras, che hanno sollevato questioni che, di volta in volta, si sono aggiunte a quelle già sollevate sia in Commissione che in Aula nell'ambito delle questioni pregiudiziali affrontate, ritengo doveroso proporre all'Assemblea di valutare di sottoporre al parere del CNEL il contenuto di questo disegno di legge di conversione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Intanto facciamo una verifica, perché la richiesta andava presentata prima dell'avvio della discussione generale. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Questo è quanto è scritto. Sapete che le regole valgono per tutti e sempre. *(Commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S).*

Grazie dell'applauso.

CRIMI *(M5S)*. Spetta a lei valutare la proposta.

PRESIDENTE. L'ho registrata, senatore Crimi, non si preoccupi.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ministro Madia, onorevoli colleghi, il decreto in esame, meglio conosciuto come riforma della pubblica amministrazione o millenorme, come l'ha definito prima il relatore Pagliari, viene esaminato in Aula dopo un rapidissimo passaggio di oggi in Commissione affari costituzionali. Renzi ha fretta, ma come sempre la fretta è cattiva consigliera.

Appare chiaro a tutti che la fiducia è ormai scontata. Già era stata posta in prima lettura alla Camera per velocizzare i tempi, parimenti accadrà in Senato su un testo modificato per i quattro emendamenti soppressivi presentati dal Governo, che vanno a rimediare ai pasticci creati per la mancanza di coperture, ma che lasciano irrisolti i gravi problemi.

Per fortuna che ancora per un po' c'è il bicameralismo paritario che consente di metterci una pezza, altrimenti era tutto da rifare, caro *premier* Renzi. Il tuo Governo aveva paragonato il provvedimento alla prima gamba sulla quale si regge il più complessivo disegno di riorganizzazione della pubblica amministrazione che dovrà poi trovare compimento nella legge delega. Diciamo che, stando a quello che abbiamo visto finora, siamo ancora ben lontani da quella rivoluzione copernicana tanto strombazzata in pompa magna.

Quello che è successo con il decreto non prelude a niente di buono in ordine anche alla legge delega che dovrebbe portare a compimento l'intero progetto di riforma voluto per rendere la pubblica amministrazione più efficiente. L'esame di questo decreto è segnato da dati politicamente rilevanti, e non mi riferisco ovviamente e solo all'ennesima fiducia su un decreto-legge. Con questa siamo alla 18a e prima delle ferie se ne aggiungeranno altre due, arrivando ad un totale di 20 in 160 giorni di Governo. La media è di una fiducia ogni otto giorni di calendario, compresi sabato e festivi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Significative sono invece le dichiarazioni di qualche giorno fa di Cottarelli. Il Governo aveva spacciato la riforma come qualcosa di assolutamente innovativo, ma le dichiarazioni del commissario alla *spending review* hanno gelato tutti. Cottarelli ha detto che la stragrande maggioranza delle riforme fatte dall'Esecutivo e dalla maggioranza, ivi compreso questo decreto, sono finanziate con annunciati tagli alla spesa, dunque ancora lontani dall'essere perseguiti, che vanno dunque a coprire altre spese e non a ridurre le tasse, come un Governo responsabile avrebbe dovuto fare. In soldoni, l'assioma di Cottarelli è che il Governo Renzi sta creando un aumento della spesa pubblica.

Ecco dunque che dopo i rilievi della Ragioneria generale dello Stato sulla mancanza di coperture di quattro misure si è dovuto correre oggi ai ripari rossi di vergogna. Il primo emendamento soppressivo è quello che fa più discutere ed è il no alla cosiddetta "quota 96" che avrebbe sbloccato 4.000 pensionamenti nella scuola. È una misura che si è dovuto stralciare. È inaccettabile che la mancata copertura sia stata rilevata dalla Ragioneria dopo l'approvazione della Camera dei deputati. Quella della quota 96 pare oggi una misura insopportabile ed è, per noi della Lega Nord, la dimostrazione che non ci sono più soldi. Così, il Senato è chiamato a fare il lavoro sporco e ad approvare la soppressione di una misura estremamente molto importante.

Ma scusate, non essendo la copertura un'opinione, non ritenete che il Presidente della Commissione bilancio alla Camera avrebbe dovuto evitare di sottoporla al voto?

Eppure la Lega Nord alla Camera fin dall'inizio aveva sostenuto che le coperture previste erano farlocche, mentre Boccia, il Presidente della Commissione bilancio della Camera, ha voluto comunque forzare il provvedimento, rimediando un *flop* clamoroso sulla pelle di 4.000 dipendenti della scuola. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

La conseguenza è che 4.000 insegnanti sono stati fregati per la seconda volta, prima dalla Fornero e oggi da Renzi, che pure li ha presi in giro per cinque giorni e questa sera li illude ancora promettendo loro un intervento più ampio, ma sarà l'ennesima promessa. Dovevano andare in pensione, ma mentre il Governo trova i soldi per decine di migliaia di sedicenti profughi (38 euro al giorno) e per i delinquenti nelle carceri (8 euro al giorno), non trova i soldi per questi insegnanti che - lo sottolineo - sono solo una piccola parte del mondo degli esodati che da due anni e mezzo aspettano risposte dal Governo.

È un'altra promessa non mantenuta, dopo quella dell'estensione della platea dei beneficiari del *bonus* da 80 euro ai pensionati e ai lavoratori autonomi a basso reddito. A proposito, Renzi nulla ha detto dell'ampliamento della platea alle famiglie numerose monoreddito, questione sulla quale il Nuovo Centrodestra ha dovuto digerire bocconi amari. Cosa succederà per queste famiglie monoreddito? Sugli insegnanti il Governo, a nostro avviso, deve trovare subito le coperture alternative per rimediare a questo pasticcio, altrimenti è confermata la nostra tesi, quella della Lega, che sulla riforma Fornero nella maggioranza manca la volontà politica di risolvere il grave problema generato.

I l secondo emendamento soppressivo è quello che lascia inalterati i limiti di età per il pensionamento d'ufficio di professori universitari e primari: non più in pensione a 68 anni, ma resta la precedente uscita a 70 anni. Per la Ragioneria l'uscita anticipata di due anni determina ancora oneri non quantificati. Renzi, eliminando il nuovo limite di pensionamento per i professori universitari, ha di fatto garantito la cattedra a vita e le relative retribuzioni faraoniche ai baroni universitari, confermando il suo Esecutivo come quello dei baronati, acerrimo nemico del ricambio generazionale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nugnes).*

Con il terzo emendamento soppressivo di oggi è stata tolta, vergognosamente, anche la norma che

prevedeva la cancellazione delle penalizzazioni Fornero per le uscite anticipate dal lavoro per chi ha lavorato già 42 anni, ma non ha ancora 66 anni d'età, sempre per problemi di copertura. Dunque se oggi una persona ha 62 o 63 anni ma 42 anni di anzianità, deve lavorare fino a 66 anni, altrimenti verrà penalizzato ancora sulla propria pensione. È vergognoso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il quarto emendamento soppressivo, l'ultimo dei quattro emendamenti del Governo approvati oggi in Commissione, è quello che sopprime alcuni benefici che il decreto-legge aveva introdotto in favore di chi ha subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo. La spesa prevista era di un solo milione di euro; non un miliardo, ma solo un milione di euro.

Prima di concludere mi soffermo su altre due questioni, la prima delle quali è lo slittamento di due settimane (andiamo al 12 ottobre) per l'elezione dei consigli e dei Presidenti delle Province; un pasticcio, caro collega Lepri, voluto dalla politica e non dai tecnici, dalla politica del Governo Renzi.

Vengo infine alle camere di commercio. Non abbiamo capito per quale motivo il Governo intenda colpire le camere di commercio, andando a ridurre l'importo del diritto annuale. Sappiamo benissimo che le entrate camerali non sono integrate da alcun trasferimento dallo Stato; a Montecitorio è stata introdotta una modifica per una riduzione a scalare del diritto in tre anni, ma questo non basta. Pur consapevoli della necessità di riformare il sistema camerale, perché non tutte le camere funzionano, sono in equilibrio finanziario e danno risposte efficienti ed efficaci alle esigenze delle imprese e del territorio, pur tuttavia come Lega Nord consideriamo assolutamente sbagliato ridurre le spese delle camere con tagli lineari e generalizzati. Le camere di commercio, almeno quelle...

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ma io ho 12 minuti a disposizione, signora Presidente.

PRESIDENTE. Guardi che è già arrivato ai 12 minuti.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. No, è nove minuti e mezzo che sto parlando, ho il cronometro di fronte.

PRESIDENTE. Anche noi, in automatico.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. No, mi dispiace.

PRESIDENTE. Venga a controllare, se vuole, comunque può concludere la frase.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Le camere di commercio, almeno quelle al Nord - che per altro stanno già intraprendendo operazioni di fusione, come a Sondrio e Lecco - hanno un'importantissima funzione e svolgono egregiamente il loro lavoro. Ricordo che qualche giorno fa il *premier* Renzi è andato ad inaugurare l'autostrada Brebemi, elogiandone anche i tempi di costruzione, senza che lo Stato abbia contribuito con un euro di finanziamento: la Brebemi, infatti, è un'autostrada che nasce e si sviluppa proprio su impulso soprattutto delle camere di commercio locali.

Vi è uno studio della CGIA (Confederazione generale italiana dell'artigianato) di Mestre secondo il quale il risparmio medio che con questo decreto garantite alle imprese dal 2017 sarebbe di 5,2 euro al mese ad impresa, un'inezia: ne valeva la pena? Questo, però, a fronte di 400 o 500 milioni di investimenti che verranno meno per lo sviluppo e il sostegno dell'economia locale. Oltre a questo, vi è anche il rischio di porre 2.500 posti di lavoro in una situazione d'instabilità e, sempre stando a quanto...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Arrigoni, siamo a 14 minuti.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Mi manca un minuto, signora Presidente: va bene, taglio e arrivo alla fine.

Quella delle camere di commercio è un'altra delle misure discutibili con le quali da febbraio siamo ormai abituati a convivere: è un approccio nuovo, quello introdotto dal *premier* Renzi, per cui si interviene nelle cose a gamba tesa, con velocità e senza valutare bene quali possano essere le conseguenze dannose.

Premier Renzi, con il disegno di legge delega non tocchi il registro delle imprese: un patrimonio di informazioni economico-giuridiche considerato unico in Europa e nel mondo, proprio grazie alle camere di commercio. Trasferire le funzioni inerenti alla tenuta del registro al Ministero dello sviluppo economico sarebbe un errore imperdonabile.

Concludo rivolgendomi al relatore Pagliari: senatore, quello che lei ha denunciato non è un'impotenza

della politica su questo provvedimento, ma l'incapacità, l'impreparazione e l'arroganza della politica che, a nostro avviso, trova l'apice nell'Esecutivo Renzi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bottici)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signora Presidente, quello che ci accingiamo ad approvare è l'ennesimo provvedimento sul quale il Governo Renzi probabilmente vuole chiedere l'ennesima fiducia.

Noi del Gruppo Movimento 5 Stelle denunciamo come l'agire di quest'Esecutivo sia un continuo tradimento delle aspettative degli elettori, cosa che francamente per noi non è più tollerabile. Il decreto-legge in esame ne è la dimostrazione, rendendo evidente l'incapacità di riformare seriamente e concretamente. Stupisce, infatti, che il Governo non si sia accorto che le coperture finanziarie del provvedimento fossero fin troppo fantasiose, se non addirittura inopportune. Si ricommette lo stesso errore dell'anno scorso, quando si aumentavano i costi della giustizia e solo noi del Movimento 5 Stelle ci lamentavamo, dicendo no a questo modo di fare della maggioranza. Renzi ed il ministro dell'economia Padoan non riescono a fermarsi, incapaci di ammettere i loro errori e di aver fallito.

Qualche settimana fa, a colloquio con il commissario Cottarelli, gli ho posto alcune domande specifiche sul rapporto che a breve dovrà essere presentato sui tagli alle società partecipate e sulla sua *spending review* in genere. Ebbene, il commissario per la *spending review* ha ammesso di essere stato lui a volere l'inserimento dell'articolo 17 in questo decreto-legge, perché le banche dati sono diventate troppe e non riescono a dialogare fra loro. Peccato, però, che l'articolo da lui predisposto non abbia sortito l'effetto voluto: infatti, al Dipartimento del tesoro, qualche cosa non è andata. Non è andata perché Cottarelli probabilmente dice troppe cose che disturbano, innervosiscono e forse colpiscono anche l'orgoglio di funzionari e dirigenti seguaci di questo *Premier*.

L'articolo 17 è la dimostrazione che il commissario per la revisione della spesa pubblica non può lavorare come vorrebbe, perché i tagli che propone toccano settori che il partito della maggioranza vuol mantenere intatti. Chiediamoci perché.

Chiediamoci perché il settore delle società partecipate sia così tutelato: sarà inflazionato dal clientelismo o da qualche vecchio modo di fare politica tramite favori e raccomandazioni? Mi dispiace dirlo, ma Renzi è davvero il simbolo di quest'Italia clientelare e antimeritocratica. E lo fa con tanto di applausi da parte di partiti che forse sono cresciuti nell'ottica che la poltrona è comoda e calda e che lasciarla non è conveniente.

Ad ogni modo, vorrei spendere qualche parola su una vittoria del Gruppo M5S alla Camera. I miei colleghi sono riusciti a far approvare un emendamento di una valenza sostanziale, ovvero quello che prevede che il sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ad enti pubblici o privati, controllati o partecipati, debba avvalersi di un *software* libero con codice sorgente aperto.

Per noi del Movimento 5 Stelle questa è una grande vittoria, ai fini della trasparenza e della pubblicità dei dati che riguardano le società partecipate.

Il tempo a disposizione mi impedisce di concentrarmi sugli altri argomenti inseriti in questo decreto-legge *omnibus*, che anche in questo caso riesce a fare un frullato più o meno dolce di idee e proposte. Si passa dal *turnover* nelle pubbliche amministrazioni alle autorità indipendenti, dal processo civile telematico ai permessi sindacali nelle pubbliche amministrazioni, per poi trattare anche la soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali amministrativi regionali.

Su quest'ultimo argomento mi permetto di spendere due parole. Quando ho letto che era prevista la soppressione del TAR della mia città, diverse voci si sono sollevate: dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania sono giunte le proteste più vivaci, ma di sicuro le più giuste. Lungi da me fare un discorso campanilistico, tuttavia, posso affermare che l'idea di Renzi di sopprimere le sezioni distaccate dei TAR regionali, come quella di Catania, oltre che essere malsana è soprattutto insensata. Insensato è, infatti, sopprimere il terzo tribunale amministrativo regionale in Italia, dopo quelli di Roma e Napoli. Insensato è sopprimere il TAR del capoluogo etneo che ha un doppio carico di lavoro

rispetto a quello vantato dalla sede principale di Palermo.

In particolare, ricordo che la struttura catanese ha circa 55.000 ricorsi pendenti ed un esteso bacino di utenza oltre che una consistente quantità di popolazione ed estensione geografica. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo fatto sentire la nostra voce insistentemente affinché ricevessero il giusto ascolto non solo gli avvocati, non solo i magistrati, non solo le amministrazioni pubbliche, ma soprattutto i cittadini che dovrebbero servirsi di quella sede giudiziaria per fare valere le loro pretese.

Fortunatamente, alla Camera, si è riusciti a salvare cinque delle sezioni distaccate che il Governo Renzi voleva chiudere per razionalizzare la spesa pubblica.

Vorrei concludere dicendo al *premier* Renzi che la *spending review* si deve fare con cognizione e intelligenza ed è l'unica via d'uscita da una situazione economica gravissima, per una società che negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che gonfiare i costi di gestione della pubblica amministrazione; costi che quasi mai corrispondono alla qualità dei servizi agli utenti finali, e quindi sono inutili alla cittadinanza ma utili solo alle *lobby* che le maggioranze hanno da sempre tutelato, poiché costituiscono larga parte del consenso elettorale.

Aggiungo, per concludere, che chiunque riuscirebbe a governare come sta governando lui, e cioè senza dare voce a chi non la pensa alla stessa maniera, chiedendo fiducie per approvare provvedimenti falsamente urgenti e, come ormai d'abitudine, *omnibus*. Siamo giunti all'anticamera di un'oligarchia composta da politici veterani, vicendevolmente nominati, anche molto preparati, ma preparati oltre che a tutelare i propri interessi, a tutelare quelli di quegli amici che si spenderanno per loro nella prossima campagna elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'appuntamento importante sarà in autunno, quando i conti canteranno e sicuramente saranno necessari degli schermi giganti per proiettare le consuete "simpatiche" *slide* coi pesciolini rossi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. In relazione ai lavori della 5a Commissione e apprezzate le circostanze, la discussione generale proseguirà nella seduta antimeridiana di domani, a partire dalle ore 9,30.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, non si è pronunciata sulla mia richiesta.

PRESIDENTE. C'è stato il prosieguo della discussione generale.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, è una questione sospensiva. È questione analoga a quella di cui all'articolo 93 del Regolamento.

PRESIDENTE. No, non esiste una sospensiva. Senatore Crimi, è facoltà della Presidenza, apprezzato il fatto che si tratta di un decreto-legge che va approvato in tempo utile, decidere di non acquisire il parere del CNEL.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, mi dia la parola.

PRESIDENTE. Mi scusi, mi pareva di avergliela data.

CRIMI *(M5S)*. La sua scelta deve essere limitata alla sussistenza di elementi che possano far ritenere che sia necessario o meno il parere. Non può trattarsi di una valutazione relativa al fatto che il provvedimento in esame sia un decreto-legge. Quello dei tempi è un problema del Governo e non del Senato.

PRESIDENTE. Ribadisco che la valutazione della Presidenza è che non sussistono i tempi per l'acquisizione del parere del CNEL.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei far presente alla Presidenza che questa mattina, nel giro di commemorazioni, la Presidenza si è dimenticata di commemorare i quarant'anni dalla strage del treno Italicus, una delle stragi che sono rimaste impunite nella storia della nostra Repubblica.

Sabato scorso ho sottolineato come la strage di Bologna abbia ricevuto una commemorazione fugace e oggi, purtroppo, con questo intervento di fine seduta, devo far presente alla Presidenza che stamattina si è dimenticata di commemorare quest'altra strage. Altra strage, ribadisco, come ho fatto sabato, tra le numerose che ancora oggi rimangono impunite e per le quali ancora oggi noi cittadini attendiamo delle risposte. Non ci accontentiamo di leggere libri di studiosi: aspettiamo delle risposte dalle istituzioni.

Io spero che domani mattina in quest'Aula si commemorino a dovere le vittime cadute in quella strage di Stato. Grazie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per la seconda volta farò presente questo elemento che considero, almeno dal punto di vista dell'attuale Presidenza particolarmente importante.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 5 agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 5 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 22,21)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

EMENDAMENTI

3.1

D'ANNA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

MINZOLINI

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.5

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.6

Eva LONGO

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.7

MILO

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.8

BONFRISCO

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.9

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.10

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.11

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, MILO

Id. em. 3.10

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 3.10

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.13

CAMPANELLA

Id. em. 3.10

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.15

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «Repubblica"» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il segente:

«1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 39.

3.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Senatori a vita)*. - 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica"».

3.16

COMPAGNONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1*. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *1*. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica cinque anni"».

3.17

BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, D'ANNA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1*. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *1*. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. Tali membri durano in carica cinque anni"».

3.18

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1*. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *1*. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

I senatori nominati beneficiano di rimborsi spese, con le modalità stabiliti dalla legge, e partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto.

Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche ai senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

3.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *1.* È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, i quali durano in carica cinque anni.

I senatori di diritto e a vita ed i senatori nominati dal Presidente della Repubblica partecipano alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto"».

3.20

CATTANEO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente:

all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-bis*:*

«5-*bis)*. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, L'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di 30 nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale»;

e, all'articolo 39, aggiungere il seguente:

«I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di sette, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

3.21

CATTANEO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* All'articolo 59 delia Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente:

all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-bis*:*

«5-*bis)*. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, L'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di 30 nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Di Maggio, Buemi e Liuzzi

3.22

CATTANEO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i

requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma».

Conseguentemente:

all'articolo 39, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere il numero complessivo di sette nove, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»;

e all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-bis:

«*5-bis)* Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

3.23

CATTANEO

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma».

Conseguentemente:

all'articolo 39, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* I senatori di cui all'articolo 59, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere il numero complessivo di sette, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»;

e, all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-bis:

«*5-bis).* Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

3.23 (testo 2)

CATTANEO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. -1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. II mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma».

Conseguentemente:

*all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-*bis*:*

«5-*bis*). Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Adda, Di Maggio, Buemi e Liuzzi

3.24

BATTISTA, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione, il primo comma è abrogato».

3.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

3.27

SCILIPOTI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, fino al numero massimo di cinque, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. I senatori nominati durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente rinominati"».

3.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da «sostituito» alla fine del comma con le seguenti: «abrogato».

3.29

COMPAGNONE

Respinto

Al primo comma, dopo le parole: «può nominare senatori» inserire le seguenti «tre».

3.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «inferiore a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a ottanta anni».

3.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantanove anni».

3.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantotto anni».

3.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantasette anni».

3.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantasei anni».

3.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantacinque anni».

3.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantaquattro anni».

3.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantatre anni».

3.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, , dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantadue anni».

3.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantuno anni».

3.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settanta anni».

3.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantanove anni».

3.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantotto anni».

3.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantasette anni».

3.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantasei anni».

3.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantacinque anni».

3.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantaquattro

anni».

3.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantatre anni».

3.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantadue anni».

3.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantuno anni».

3.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessanta anni».

3.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

3.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «che hanno illustrato la Patria».

3.53

BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «la Patria» inserire la seguente: «esclusivamente».

3.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:«per altissimi» fino alla fine del capoverso.

3.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:«per altissimi» fino alla fine del periodo.

3.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 3.55

Al comma 1, sopprimere le parole: «per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

3.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:«nel campo» fino alla fine del capoverso.

3.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:«nel campo» fino alla fine del periodo.

3.59

TARQUINIO, BRUNI, D'ANNA

Sost. id. em. 3.58

Al comma 1, capoverso «Art. 59», dopo le parole: «altissimi meriti», sopprimere le parole: «nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

3.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «sociale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:«sociale, scientifico, artistico e».

3.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:«sociale, scientifico,».

3.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:«sociale,».

3.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «sociale» inserire la seguente: «medico».

3.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «sociale» inserire la seguente: «ambientale».

3.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:«, scientifico» fino alla fine del capoverso.

3.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:«, scientifico» fino alla fine del periodo.

3.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, sopprimere la parola: «scientifico».

3.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «scientifico» con la seguente: «ambientale».

3.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «artistico» inserire la seguente: «musicale».

3.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, sopprimere il secondo periodo.

3.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«Tali membri durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».

3.72

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Sost. id. em. 3.71

Al comma 1, sostitutire l'ultimo periodo con il seguente: «durano in carica sette anni» con le seguenti: «durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».

3.73

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 59», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali senatori rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica e non possono essere nuovamente nominati».

3.74

MALAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Tali senatori», inserire le seguenti: «non hanno diritto di voto,».

3.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «*con la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma l, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «due».

3.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre».

3.77

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, capoverso, nel secondo periodo sostituire le parole:«sette anni» con le seguenti: «tre anni».

3.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei».

3.80

BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «All'art. 59 della Costituzione» dopo le parole: «sette anni» inserire le seguenti: «, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive».

3.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:«e non possono essere nuovamente nominati».

3.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola:«non».

3.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

3.84

COMPAGNONE

Sost. id. em. 3.83

Al comma 1, capoverso «Art. 59», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I senatori nominati non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

3.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti».

3.86

D'ANNA

Id. em. 3.85

Al comma 1, capoverso «Art. 9.»; aggiungere, in fine, il seguente:

«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti».

3.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«I senatori a vita di nomina presidenziale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono dichiarati decaduti».

3.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 3.87

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ad esclusione degli *ex* Presidenti della Repubblica, sono dichiarati decaduti».

3.89

PUGLIA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA,

NUGNES, PAGLINI
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente:
«Tali senatori non ricevono indennità a carico del Senato e non hanno diritto di voto».
3.90
TARQUINIO
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"I senatori di cui al presente articolo non votano"».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Durata della Camera dei deputati)
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
EMENDAMENTI
4.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Sopprimere l'articolo.
4.2
CAMPANELLA
Sost. id. em. 4.1
Sopprimere l'articolo.
4.3
D'ANNA, MINZOLINI, MILO
Sost. id. em. 4.1
Sopprimere l'articolo.
4.4
ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
4.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il primo comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni».
4.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 4.5
Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati è eletta» con le seguenti: «Le Camere sono elette».
4.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 4.5
Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati è

eletta» con le seguenti: «I membri delle Camere sono eletti».

4.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 4.5

Al comma 1, capoverso «Art. 60», al primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti:«Il Parlamento».

4.9

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso dall'approvazione degli articoli 1 e 2

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «è eletta per cinque anni» con le seguenti: «e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto per cinque anni.

Non possono essere prorogate se non per legge e soltanto in caso di guerra.».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 60», *sopprimere il secondo comma.*

4.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione degli articoli 1 e 2

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «è eletta» con le seguenti: «e il Senato della Repubblica sono eletti».

4.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

4.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sopprimere il secondo comma.

4.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente: «La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

4.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo le parole: «La durata» inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica e».

4.15

BONFRISCO, TARQUINIO

Sost. id. em. 4.14

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo la parola: «durata», inserire le seguenti: «del Senato e».

4.16

BRUNI, MINZOLINI, BONFRISCO

Sost. id. em. 4.14

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

4.17

MINZOLINI, BRUNI, TARQUINIO, MILO, D'ANNA

Sost. id. em. 4.14

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«delle Camere».

4.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 4.14

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«delle Camere».

4.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 4.14

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«del Parlamento».

4.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 4.14

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

4.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sopprimere le parole: «se non per legge e soltanto in caso di guerra».

4.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sopprimere le parole: «per legge e soltanto».

4.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sopprimere le parole: «e soltanto in caso di guerra».

4.24

BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», comma 2, sostituire le parola: «in caso di guerra» con le seguenti: «in caso di guerra o di conclamato rischio per la sicurezza dei confini territoriali minacciati dal fenomeno dell'immigrazione di massa».

4.25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 60», aggiungere in fine il seguente comma:

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a *referendum* confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* - *(Modifica all'articolo 61 della Costituzione)* - 1. All'articolo 61 della Costituzione, primo comma, la parola: "settanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 3.

4.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* - *(Modifica all'articolo 61 della Costituzione)* - *1.* All'articolo 61 della Costituzione, primo comma, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "trentesimo"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 3.

4.0.100

MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI , LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.* All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi in materia elettorale, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera"».

4.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* - *(Modifica all'articolo 62 della Costituzione)* - 1. All'articolo 62 della Costituzione, secondo comma, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quinto"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 4.

4.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* - *(Modifica all'articolo 62 della Costituzione)* - 1. All'articolo 62 della Costituzione, secondo comma, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 4.

4.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* - *(Modifica all'articolo 62 della Costituzione)* - 1. All'articolo 62 della Costituzione, terzo comma, le parole: "in via straordinaria" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

EMENDAMENTI

5.1

D'ALI'

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifica dell'articolo 63 della Costituzione)* - 1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - Ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune eleggono fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza."».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 63 della Costituzione, secondo comma, sostituire le parole: "della Camera dei deputati" con le seguenti: "del Senato della Repubblica"».

5.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi».

5.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:«Il regolamento» con le seguenti: «La legge costituzionale».

5.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «Il regolamento» inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica».

5.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:«o la nomina» e, conseguentemente, sostituire le parole:«possono essere limitate» con le seguenti: «può essere limitata».

5.10

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere », con le seguenti: «sono escluse o».

5.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:«in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

5.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:«regionali o locali».

5.13

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, di incandidabilità e di ineleggibilità, specificando i casi di conflitto di interessi».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

CASSON, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, specificando i casi di conflitto di interessi"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

EMENDAMENTI

6.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *1*. All'articolo 64 della Costituzione dopo il primo comma inserire il seguente:

"Il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo bicamerale"».

6.3

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI , LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *1*. L'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il regolamento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle minoranza parlamentari.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare a maggioranza di due terzi dei componenti di adunarsi ih seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni".».

6.4

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *1*. L'Articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".».

6.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *1*. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il primo comma, inserire il seguente:

"Il Regolamento garantisce i diritti delle minoranze e delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale".».

6.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera adotta" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento in seduta comune adottano ciascuno".».

6.7

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti:«I regolamenti delle Camere garantiscono».

6.8

BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 6.7

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti:«I regolamenti delle Camere garantiscono».

6.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 6.7

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti:«I regolamenti delle Camere garantiscono».

6.11

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Assorbito

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere».

6.10

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Assorbito

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento della Camera dei deputati» sostituire la parola: «garantisce» con le seguenti: «e del Senato della Repubblica garantiscono».

6.12

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «garantisce i diritti» inserire le seguenti: «dell'Opposizione e».

6.13

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «minoranze parlamentari.» aggiungere i seguenti periodi: «Il regolamento disciplina le funzioni legislativa, di indirizzo politico, di ispezione e controllo,

in conformità con quanto previsto dalla presente Costituzione. Agli atti delle Camere non riferiti a tali funzioni si applicano gli articoli 113 e 24, fatta salve le questioni relative alla verifica dei poteri e dei titoli di ammissione dei parlamentari, quelle sulle sanzioni irrogate agli stessi ai sensi dei regolamenti parlamentari e quelle attinenti alla corresponsione delle competenze economiche dei parlamentari.».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 27,** *inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

(Modificazioni dell'articolo 100 della Costituzione)

1. All'articolo 100, della Costituzione, dopo secondo comma, è aggiunto il seguente: "La Corte dei conti ha competenza sulla parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e sulla responsabilità dei relativi agenti contabili, purché i collegi siano composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso".».

6.14

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) al secondo comma è premesso il seguente:

"limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni".».

6.15

MALAN

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) Al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deliberazioni in data e su argomenti e testi noti da sette giorni sono valide se è presente un terzo dei senatori"».

6.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «diritto, e se richiesti obbligo,» con le seguenti: «l'obbligo».

6.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

6.18

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire l'alinea, con la seguente: «sono aggiunti in fine i seguenti commi».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma: «Contro le violazioni del regolamento,

nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali».

6.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il dovere», con le seguenti: «l'obbligo».

6.20

SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, comporterà l'applicazione di una decurtazione delle indennità previste nella misura percentuale alle assenze riscontrate. La decurtazione prevista per la mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni viene calcolata nella misura della trattenuta del 30 per cento mensile sull'indennità parlamentare.».

6.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «I regolamenti delle Camere determinano le modalità per assicurarne l'osservanza.»

6.23

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge disciplina le modalità di decadenza dal mandato parlamentare nel caso di reiterata violazione del dovere di partecipare ai lavori parlamentari».

6.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari prevedono adeguate sanzioni per la violazione del dovere di cui al presente comma».

6.26

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente comma: «I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari».

6.27

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente comma: «I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

6.22

ANITORI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* è aggiunto, in fine, il seguente comma: "i parlamentari, nell'esercizio del mandato, hanno diritto di pieno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi della Repubblica. Le limitazioni al diritto di accesso parlamentare sono disciplinate dalla legge».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo la parola: "senatore" aggiungere le seguenti: "e le procedure con cui i cittadini possono esercitare la facoltà di revoca del mandato elettivo"».

6.0.2

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge determina i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari"».

6.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. Sostituire l'articolo 65 con il seguente:

"Art. 65. - La legge determina i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere"».

Conseguentemente, all'articolo 66 della Costituzione, dopo le parole: «cause sopraggiunte», *inserire le seguenti:* «di incandidabilità,».

6.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma, inserire il seguente: "Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo"».

6.0.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma, inserire il seguente: "Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».

EMENDAMENTI

7.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

MINZOLINI

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - La Corte Costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti del Parlamento delle cause, anche sopraggiunte, di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità"».

7.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Modifica dell'articolo 66 della Costituzione)* - 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66 - La Corte costituzionale giudica, nei casi e secondo le modalità stabilite con legge costituzionale, dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"».

7.5

CASSON, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione)*. - 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause anche sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal *plenum* della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione delle norme procedurali e per la durata massima di cinque anni. La sezione è presieduta dal giudice scelto dai sette membri della medesima a scrutinio segreto"».

7.6

CASSON, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "giudica dei" sono sostituite dalle seguenti: "verifica i"».

7.7

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, TOCCI, DIRINDIN, DE PETRIS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. All'articolo 66, della Costituzione, le parole: "di ineleggibilità e di incompatibilità" sono sostituite dalle seguenti: "di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza." ed è aggiunto il seguente comma: "Avverso le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge"».

7.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione)*. - 1. All'articolo 66 della Costituzione

apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sostituire le parole: "e di incompatibilità" con le seguenti: ", di incompatibilità e di conflitto di interessi.";

b) aggiungere il seguente comma: "Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge Costituzionale"».

7.9

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Contro le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge."».

7.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 66 della Costituzione, premettere le seguenti parole: "La legge costituzionale determina le modalità con cui"».

7.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 7.10

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 66 della Costituzione, premettere le seguenti parole: "Con legge costituzionale sono stabiliti i casi e i limiti con cui"».

7.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo le parole: "Ciascuna Camera", inserire le seguenti: ", nei casi e con le modalità stabilite con legge costituzionale,"».

7.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 66», sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* le parole: "Ciascuna Camera giudica" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica giudicano"».

7.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

7.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo.

7.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 66», lettera b), sopprimere le parole: «della Repubblica» e sostituire la parola: «ostative» con la seguente: «sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi, ostative».

7.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «giudica dei» con le seguenti: «verifica i».

7.19

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI

Id. em. 7.18

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «giudica dei» con le seguenti: «verifica i».

7.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

7.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «Delle cause», inserire le seguenti: «sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità e delle altre cause».

7.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 7.22

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «dei senatori», inserire le seguenti: «o delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

7.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».

7.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «da parte del suo Presidente».

7.26

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Contro le deliberazioni di ciascuna Camera di cui all'articolo 66 è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica».

7.27

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,

BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare. Contro le deliberazioni della Camera è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un decimo dei loro componenti».

7.28

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-*bis)*: dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Vincolo di mandato)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

EMENDAMENTI

8.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 8.1

Sopprimere l'articolo.

8.3

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Id. em. 8.1

Sopprimere l'articolo.

8.4

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.5

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Sostituire*» a: «Gli articoli 67,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8 - *(Abrogazione degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione) - 1.* Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

8.6

MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - *(Abrogazione degli articoli 67 e 68 della Costituzione) - 1*. Gli articoli 67 e 68 della Costituzione sono abrogati».

8.7

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso dalla reiezione dell'em. 8.5

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8 - *(Abrogazione dell'articolo 67 della Costituzione) - 1*. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

8.8

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 8.5

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1*. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

8.9

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(*Status *di membro del Parlamento) - 1*. Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

"Art. 67. - I membri del Parlamento rappresentano la Nazione. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ricevono un'indennità stabilita dalla legge".».

8.10

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifiche all'articolo 67 della Costituzione) - 1*. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - La Camera dei Deputati rappresenta la Nazione.

Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione nella sua articolazione territoriale. I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato."».

8.11

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1*. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - *1*. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".».

8.12

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI,

MANGILI, MARTELLI, SERRA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Revoca del mandato)*. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

Ciascun membro del Parlamento può essere oggetto a revoca del mandato, trascorsi diciotto mesi dall'elezione, qualora un numero di elettori pari ad almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto del collegio o della circoscrizione elettorale di pertinenza o ad almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale presenti una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato.

Se lo maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è revocato ed il parlamentare è sostituito, mediante elezioni suppletive, con le modalità previste dalla legge che disciplina lo revoca.

La medesima legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge"».

8.13

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Revoca del mandato)*. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

La legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima"».

8.14

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifica all'articolo 67 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge"».

8.15

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Revoca del mandato parlamentare)*. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge"».

8.16

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato"».

8.17

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Divieto di mandato imperativo)*. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - 1. Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"».

8.18

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Divieto di mandato imperativo)*. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - 1. I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato"».

8.19

BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Divieto di mandato imperativo)*. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - 1. Deputati e senatori rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato"».

8.20

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano individualmente le loro"».

8.21

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro"».

8.22

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifica all'articolo 67 della Costituzione) - 1*. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno dalla elezione, un numero di elettori pari ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto della regione o della circoscrizione di appartenenza o almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare richiesta di votazione popolare di revoca, secondo le modalità definite dalla legge. La legge disciplina altresì lo svolgimento delle consultazioni. Se la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il parlamentare decade ed è sostituito nei termini e con le modalità previsti dalla medesima legge"».

8.23

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascun deputato o senatore"».

8.60

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato"».

8.24

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, dopo la parola: "Parlamento" sono inserite le seguenti: "in seduta comune"».

8.25

MILO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Parlamento" è sostituita dalla seguente: "Senato"».

8.26

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "rappresenta la Nazione ed" sono soppresse».

8.27

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "rappresenta la" sono sostituite dalle seguenti: "è un rappresentante della"»».

8.28

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il proprio partito o movimento politico"».

8.29

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il collegio nel quale è stato eletto"».

8.30

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il suo collegio elettorale "».

8.31

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni democratiche"».

8.32

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il popolo italiano"».

8.33

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«l. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il suo partito".».

8.34

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "i cittadini"».

8.35

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il popolo"».

8.36

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti. "lo Stato"».

8.37

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "sovranità popolare"».

8.38

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "volontà popolare"».

8.39

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "volontà generale"».

8.40

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1, Con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato" sono soppresse».

8.41

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni senza vincolo di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera durata del suo"».

8.42

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni" sono soppresse».

8.43

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono soppresse».

8.44

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due mandati consecutivi"».

8.45

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Sostituire*» a: «dal giorno» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della prima riunione delle nuove Camere"».

8.46

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno dell'elezione o della nomina"».

8.47

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "con dignità ed onore"».

8.48

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ogni membro" sono sostituite dalle seguenti: "I membri";

b) la parola: "rappresenta" è sostituita dalle seguenti: "rappresentano collettivamente";

c) le parole: "esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "esercitano individualmente le loro"».

8.49

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera e del Senato";

b) le parole: "rappresenta la Nazione ed" sono soppresse».

8.50

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

8.51

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Al comma*» a: «di mandato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67» con il seguente:

«Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

8.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

«Art. 67. - Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

8.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

«Art. 67. - I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

8.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

«Art. 67. - I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

8.55

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 67» con il seguente:

«Art. 67. - I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

8.56

SCILIPOTI

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «art. 67» con il seguente: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.».

8.57

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «I membri del Parlamento esercitano le loro», con le seguenti: «Ogni deputato e ogni senatore esercita le sue».

8.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 67», sostituire le parole: «I membri del Parlamento esercitano le loro» con le seguenti:«Ciascun membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue».

8.59

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato».

8.61

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Sost. id. em. 8.59

Al comma 1, capoverso «Art. 67» sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «delle Camere».

8.62

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «della Camera dei deputati».

8.63

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», sostituire la parola: «Parlamento» con la seguente: «Senato».

8.64

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Al comma*» a: «collegi elettorali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i rispettivi collegi elettorali nei quali sono stati eletti ed».

8.65

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i rispettivi collegi elettorali ed».

8.66

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi ed».

8.67

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano collettivamente la Nazione ed».

8.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo le parole: «I membri del Parlamento» inserire le seguenti: «rappresentano la Nazione ed».

8.69

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 8.68

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento» aggiungere le seguenti: «rappresentano la nazione ed».

8.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 8.68

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo le parole: «del Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la Nazione ed».

8.73

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la Nazione ed».

8.70

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la sovranità popolare ed».

8.71

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la volontà popolare ed».

8.74

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i cittadini ed».

8.75

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano il popolo ed».

8.76

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano il popolo ed».

8.77

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi ed».

8.78

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono decadere dal mandato a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicata, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

8.79

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono essere revocati dagli elettori del collegio nel quale sono stati eletti, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

8.80

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono essere destituiti dalla Corte costituzionale, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

8.81

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».

8.82

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento della proclamazione».

8.83

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento dell'elezione».

8.84

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Al comma*» a: «più di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».

8.85

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».

8.86

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Al comma*» a: «rappresentano» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi».

8.87

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano collettivamente la Nazione».

8.88

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i collegi nei quali sono stati eletti».

8.89

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i rispettivi collegi».

8.90

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano la Nazione».

8.91

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i cittadini».

8.92

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano il popolo».

8.93

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso »Art. 67», sostituire la parola: «esercitano» con le seguenti: «possono esercitare».

8.94

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Al comma*» a: «dal giorno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno dell'elezione, della proclamazione o della nomina».

8.95

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «le loro funzioni senza vincolo di mandato»

con le seguenti: «i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».

8.96

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «funzioni» con la seguente: «prerogative».

8.97

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «senza vincolo di mandato».

8.98

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le seguenti parole: «senza vincolo di mandato».

8.99

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 67» sostituire le parole: «senza vincolo di» con le seguenti: «fino alla conclusione del».

8.100

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Sost. id. em. 8.99

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «senza vincolo di» con le seguenti: «per l'intera durata del».

8.101

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al capoverso «Art 67» sostituire le parole: «senza vincolo» con le seguenti: «con vincolo di mandato».

8.102

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».

8.103

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».

8.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere in fine le seguenti parole: «e rappresentano la Nazione».

8.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «almeno al» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere in fine le seguenti parole: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al settantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al settanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al quarantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.112

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I regolamenti delle Camere assicurano a ciascun parlamentare il diritto di esprimere opinioni e voti in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare».

8.113

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,

BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono esercitare, per la durata del mandato, alcuna attività lavorativa o professione; se lavoratori dipendenti, sono collocati in aspettativa».

8.114

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Possono decadere dal mandato, essere revocati o essere destituiti nei soli casi previsti dalla legge costituzionale».

8.115

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma l, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il mandato parlamentare è incompatibile con l'esercizio di una professione o attività lavorativa».

8.116

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».

8.117

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».

8.118

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine il seguente:

«I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'l per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un 'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

8.119

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine il seguente:

«Un decimo degli elettori di un collegio può presentare all'Ufficio elettorale circoscrizionale una proposta di revoca del mandato del deputato o del senatore eletto nel collegio. Se la proposta è approvata dalla maggioranza degli elettori del collegio, il deputato o senatore è dichiarato revocato dal mandato e, entro dieci giorni, sono indette le elezioni suppletive nel collegio per l'individuazione del subentrante».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. L'articolo 68 della Costituzione è abrogato».

8.0.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

"1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

'Articolo 68. - Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito per i voti espressi o le opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto. Su richiesta di chi ha espresso il voto o manifestato l'opinione, la Camera di appartenenza al momento del fatto decide se essi rientrassero nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di cui egli è componente al momento della richiesta, salvi i casi di arresto in flagranza e di esecuzione di una sentenza passata in giudicato. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni ovvero essere parziale o temporanea, purché all'interno del periodo di durata del mandato parlamentare.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate o conversazioni possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di cui egli è componente al momento della richiesta. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni ovvero essere parziale o temporanea, purché all'interno del periodo di durata del mandato parlamentare.

Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso, qualora la Camera, di cui egli è componente, lo richieda. La sospensione può essere subordinata a condizioni ovvero essere parziale o temporanea, purché all'interno del periodo di durata del mandato parlamentare.

L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente, che contro il cattivo uso del potere di diniego può ricorrere per conflitto di attribuzioni alla Corte costituzionale. Analogo ricorso può essere avanzato dall'autorità giudizi aria destinataria della richiesta di cui al comma 4.

Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo'"».

8.0.3

COMPAGNA, BARANI (*)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Prerogative dei parlamentari)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali né delle opinioni espresse svolgendo la loro attività politica.

Le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali e le opinioni

espresse svolgendo la loro attività politica, non possono essere utilizzate in alcuna maniera dalla Autorità giudiziaria, a fini di indagine ovvero in ambito processuale, contro i parlamentari.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'Autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.0.4

BARANI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

« Art. 8-*bis*

(Prerogative dei Parlamentari)

"Art. 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 68 - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile'"».

8.0.5

COMPAGNA, BARANI (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Prerogative dei parlamentari)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali né delle opinioni espresse svolgendo la loro attività politica.

Le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali e le opinioni espresse svolgendo la loro attività politica, non possono essere utilizzate in alcuna maniera dalla Autorità giudiziaria, a fini di indagine ovvero in ambito processuale, contro i parlamentari"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

8.0.8

CASSON, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sost. id. em. 8.0.6

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente «8-bis»:

«8-*bis*.Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati».

8.0.9

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sost. id. em. 8.0.6

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

All'articolo 68 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono abrogati».

8.0.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, ORELLANA

Sost. id. em. 8.0.6

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 68 della Costituzione sono abrogati il secondo e il terzo comma».

8.0.11

CAMPANELLA

Sost. id. em. 8.0.6

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma, sono abrogati».

8.0.12

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

Sost. id. em. 8.0.6

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

8.0.7

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Respinto

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

Art.8-*bis*.

1. All'articolo 68 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Ai senatori non si applicano le immunità di cui ai commi seguenti».

8.0.13

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 68 della Costituzione il secondo comma è abrogato.

8.0.14

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 68 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: «È istituito un Foro speciale presso la Corte Costituzionale al fine di autorizzare la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare, l'arresto, la privazione della libertà personale, o il mantenimento in detenzione dei membri del Parlamento, salvo che in esecuzione di una sentenza. irrevocabile di condanna, ovvero se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione da parte del Foro speciale presso la Corte Costituzionale è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».».

8.0.15

RUSSO

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Corte costituzionale, su richiesta dell'autorità giudiziaria".

2. All'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sulle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, commi secondo e terzo"».

8.0.16

MARAN, SUSTA, ICHINO

Ritirato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

«1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- al secondo comma, sono sostituite dalle parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Corte costituzionale,";

- al terzo comma le parole: "Analoga autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,"».

Conseguentemente all'articolo 134 della Costituzione, è aggiunto seguente periodo: «sulle richieste di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, secondo comma».

8.0.17

LANZILLOTTA

Decaduto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato";

b) al terzo comma, le parole: "membri del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputati"».

8.0.18

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 68 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né" sono soppresse».

8.0.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 68 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

8.0.20

CASSON, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO , URAS

Respinto

Dopo il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione della norme procedurali e per la durata massima di cinque anni. La sezione è presieduta dal giudice scelto dai sette membri della medesima a scrutinio segreto».

8.0.21

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 68 della costituzione aggiungere in fine il seguente:

"Avverso il diniego della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei suoi componenti, secondo le modalità stabilite dalla legge".».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Indennità parlamentare)

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

EMENDAMENTI

9.1

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Sostituite l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I componenti di ciascuna Camera elettiva ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

9.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere."».

9.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità, equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti e stabilita con legge approvata dalle due Camere."».

9.5

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 9. - *(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti,"».

9.6

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sost. id. em. 9.5

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 9. - *(Indennità parlamentare)*. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei

rispettivi regolamenti."».

9.8

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 9. - *(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

9.7

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. - *(Indennità parlamentare)*. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».

9.9

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Indennità parlamentare)*. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

I membri del Senato delle autonomie ricevono un'indennità posta a carico delle Regioni nel cui territorio sono stati eletti, e stabilita con legge regionale"».

9.10

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

9.11

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sost. id. em. 9.10

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in

misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

9.12

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Le parole da: «*Sostituire*» a: «autonoma.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

9.13

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma."».

9.14

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - 1. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione"».

9.15

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - 1. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma"».

9.16

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Modifiche all'articolo 69 della Costituzione). - 1*. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri della Camera dei Deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

I membri del Senato della Repubblica percepiscono l'indennità o i rimborsi ad essi riconosciuti dalle amministrazioni di origine"».

9.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione le parole: "del Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

9.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituite il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti"».

9.19

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *1.* All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità con testuale di altre cariche pubbliche"».

9.20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BOTTICI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. - *(Indennità Parlamentare). - 1.* All'articolo 69 della Costituzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) è aggiunto, in fine, il seguente:

"L'indennità è sospesa al membro della Camera dei deputati arrestato, privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione"».

9.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Indennità parlamentare). - 1.* All'articolo 69 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti"».

9.22

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che disciplina anche i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità con testuale di altre cariche pubbliche"».

9.23

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sost. id. em. 9.22

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Indennità parlamentare). - 1.* All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità con testuale di altre cariche pubbliche"».

9.24

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione). - 1.* All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione"».

9.25

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - *(Indennità parlamentare). - 1.* All'articolo 69 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"La funzione di membro del Parlamento non dà luogo a trattamenti. previdenziali o assistenziali.

La legge determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse, che è sempre presente quando si commistionano funzioni legislative e funzioni esecutive, sia locali che nazionali"». 9.26

Crimi, Morra, Endrizzi, Mangili, Bertorotta, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Donno, Montevecchi, Lezzi, Martelli, Serra, Fattori, Cioffi, Scibona, Lucidi, Puglia, Paglini

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale."».

9.26

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale."».

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Pagliari sul disegno di legge n. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato nella seduta del 4 agosto il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione - ampiamente rimaneggiato dalla Camera dei deputati in prima lettura - del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Si tratta, va detto subito, di un provvedimento assai esteso, complesso, articolato.

A fronte di questo, l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione ha costretto l'esame referente a somma 'stringatezza' - che pur non è andata a discapito della serietà.

Ad ogni modo, ancorché siano emersi come problematici e suscettibili di modifica alcuni altri profili, l'attività emendativa si è concentrata nell'approvazione di quattro emendamenti.

Sono emendamenti tutti d'iniziativa governativa, tutti soppressivi di disposizioni introdotte (senza adeguata copertura finanziaria) nel corso della conversione dalla Camera dei deputati.

Il Senato dunque qui è chiamato ad agire quale seconda Camera di revisione, rispetto a deliberazioni dell'altra Camera ritenute (*in primis* dal Governo) meritevoli di correzione.

Vale subito illustrare il contenuto del disegno di legge giunto all'esame dell'Aula del Senato, in misura per quanto possibile sintetica.

L'articolo 1 reca disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed altre norme in materia pensionistica. I commi da 1 a 3-*ter* riguardano il trattenimento in servizio nelle pubbliche amministrazioni. In particolare il comma 5 - oggetto di un primo emendamento, tra quelli approvati dalla Commissione in sede referente - opera una revisione della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.

In base alla nuova normativa - la quale è posta a regime (mentre quella fino ad ora vigente è posta fino al 2014) - le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale.

Secondo il dettato del decreto-legge come emendato dalla Camera dei deputati, dall'ambito di applicazione della previsione sopra ricordata rimane escluso il personale di magistratura (come già nella normativa vigente).

Questa parte della disposizione del disegno di legge non è alterata. Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la risoluzione viene ammessa non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Anche questa parte della disposizione esce immutata.

Ma il disegno di legge come approvato dalla Camera dei deputati prevedeva una risoluzione non prima del sessantottesimo anno per i responsabili di struttura complessa (i quali ultimi, nella normativa fino ad ora vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto). Ebbene, di questa parte della disposizione la Commissione Affari costituzionali propone la soppressione.

Del pari, il disegno di legge come approvato dalla Camera ricomprendeva nella disciplina posta da questo comma i professori universitari (anch'essi esclusi nella disciplina fino ad ora vigente), altresì prevedendo un meccanismo di assunzione di un professore universitario o di un ricercatore a tempo determinato, per ogni professore oggetto di risoluzione del rapporto, da parte della medesima università. Anche di queste previsioni relative ai professori universitari, il medesimo emendamento governativo approvato dalla Commissione propone la soppressione.

Altro emendamento approvato dalla Commissione referente è inteso a sopprimere, di questo articolo 1, i commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*.

La disciplina vigente esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti pensionistici liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con *handicap* in situazione di gravità.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sopprimevano le condizioni sopra ricordate, relative ai rapporti ed alle fattispecie sottostanti alla contribuzione. In altri termini, sarebbe richiesto soltanto che il suddetto requisito di anzianità contributiva fosse maturato entro il 31 dicembre 2017.

La Commissione referente ha approvato un emendamento soppressivo di tali modificazioni apportate dalla Camera.

Del pari, la Commissione Affari costituzionali preposta al vaglio referente propone la soppressione dell'articolo 1-*bis* che è stato introdotto dalla Camera dei deputati in sede di conversione.

L'articolo 1-*bis* prevede la definizione di un contingente, nell'ambito del personale della scuola e nel limite massimo di 4.000 soggetti, per il quale sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alla

'riforma Fornero' - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre". Nel contingente possono rientrare i soggetti che abbiano maturato i requisiti previgenti entro l'anno scolastico 2011-2012. Il trattamento pensionistico conseguente all'inserimento nel contingente decorre dal 1° settembre 2014.

L'articolo 1-*ter* concerne i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Incrementa la misura del sostegno finanziario statale per tali trattamenti.

E prevede, per i trattamenti di vecchiaia anticipati così finanziati, e con esclusivo riferimento agli accordi che contemplino un numero di pensionamenti anticipati superiore a cinque, che il riconoscimento degli stessi trattamenti sia subordinato all'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un piano di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che comprenda - anche mediante successiva integrazione del piano già presentato - la contestuale assunzione di personale giornalistico, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre pensionamenti anticipati.

L'articolo 2 disciplina lo specifico procedimento per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura medesima.

In base al così novellato comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura provvede a conferire le funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva in base ai sopra citati articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006;

b) entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.

L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni.

Vale a dire:

· si rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018. In particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato (comma 1);

· si dispone una rimodulazione delle limitazioni al *turn over* negli enti di ricerca, sempre per il quinquennio 2014-2018 (comma 2);

· si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, introducendo una procedura per il monitoraggio dei costi;

· si prevede per gli enti territoriali un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018), per il quinquennio 2014-2018 (comma 5) (attualmente, vige il limite del 40 per cento);

· si prevede la non applicazione dei limiti di assunzioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);

· a fini di coordinamento legislativo, infine, si provvede all'abrogazione o alla modifica di specifiche norme previgenti in materia (commi 7-9).

Su tale corpo normativo, la Camera dei deputati ha inserito diverse previsioni, relative a: i Corpi di polizia; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alcune specifiche assunzioni da parte del Ministero della difesa; le facoltà assunzionali di enti territoriali 'virtuosi'; l'esaurimento delle graduatorie quale condizione per l'indizione di nuovi concorsi da parte degli enti territoriali; i contratti a termine stipulati

dalle Province; i lavori socialmente utili.

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione.

Prevede la possibilità in via sperimentale (fino all'introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni *standard*) di operare trasferimenti tra sedi centrali di Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Questo, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

E prevede che i dipendenti possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Siffatte previsioni si applicano ai dipendenti solo con il loro consenso, se siano dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con *handicap* in situazione di gravità.

Questo stesso articolo 4 contiene poi alcune specifiche norme per provvedimenti di collocamento fuori ruolo in ambito scolastico e sul transito nei ruoli del personale civile della Società nazionale per l'assistenza al volo (ENAV SpA) dei controllori del traffico aereo militari in servizio presso gli aeroporti ex militari.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina del personale in eccedenza e posto in disponibilità.

Prevede che il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni.

L'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, sono subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità. Il personale in disponibilità, iscritto nei richiamati elenchi, può, alternativamente:

- essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni;
- o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

L'articolo 6 estende il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella o altra amministrazione.

Questo, se si tratti di incarichi a titolo oneroso.

Gli incarichi a titolo gratuito rimangono invece consentiti - per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile - "presso ogni pubblica amministrazione".

Ricomprende altresì - nel divieto di conferimento a titolo oneroso - gli incarichi dirigenziali o direttivi o le cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche (e degli enti e società da essi controllati, esclusi i componenti delle giunte degli enti territoriali e degli ordini professionali).

L'articolo 7 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ha introdotto, su tale materia, disposizioni specifiche per le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 interviene sulla legge n. 190 del 2012 (c.d. "legge anticorruzione"), rendendo maggiormente stringente la disciplina sul collocamento "fuori ruolo" dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, obbliga i magistrati e gli avvocati dello Stato al collocamento "fuori ruolo" non solo quando intendano assumere incarichi di "capo di gabinetto" ma, più in generale, quando intendano assumere incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi

quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato ulteriormente specificato che si tratta degli incarichi, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi di valutazione. Inoltre, il comma 1 precisa che i magistrati e gli altri soggetti, per ricoprire gli incarichi in questione, dovranno porsi fuori ruolo, non potendo ricorrere all'istituto dell'aspettativa.

In relazione all'obbligo del "fuori ruolo" per i magistrati e gli avvocati dello Stato che siano titolari di uffici di diretta collaborazione, il comma 2 fissa in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto il termine entro il quale gli interessati devono ottenere il collocamento fuori dai ruoli. Superato tale termine, la cessazione dall'incarico opererà di diritto.

Il comma 4 della disposizione in commento riguarda la pubblicità dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato nonché sulla loro assunzione di incarichi estranei alle funzioni d'istituto.

L'articolo 9 riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati ad "avvocati pubblici" (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

Dispone che i compensi professionali - corrisposti dalle amministrazioni pubbliche - degli avvocati dipendenti da quelle amministrazioni, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo, come prescritto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 (da ultimo modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014: è il tetto dei 240 mila euro).

Per gli avvocati dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, si prevede che le somme recuperate a carico delle controparti siano loro ripartite nella misura e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva (cfr. successivo comma 5, *infra*). Il 'tetto' posto per tali compensi è di ordine complessivo, ossia: i compensi possono essere attribuiti fino a una somma non superiore al trattamento economico complessivo dell'avvocato.

Per gli avvocati e procuratori dello Stato, si prevede che le somme recuperate a carico delle controparti siano loro ripartite per il 50 per cento. Un ulteriore 25 per cento è destinato a borse di studio, per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Il restante 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dalla legge di stabilità 2014 (suo articolo 1, comma 431).

L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

Peraltro la Camera ha approvato alcune modifiche, che introducono alcuni mitigamenti a tale previsione - per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. Ebbene, in tal caso una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio.

L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle Regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3).

Interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).

Seguono altre disposizioni, tutte introdotte dalla Camera dei deputati, che dispongono la non applicazione (o diversa applicazione) di specifiche disposizioni in materia di limiti assunzionali per gli enti locali.

Il comma 2 tratta di enti di ricerca (sempre per il riguardo del numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale).

L'articolo 12 reca alcune norme in materia di attività di volontariato, con particolare riguardo: ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali; agli aderenti

alle organizzazioni di volontariato le quali esercitino attività di utilità sociale nei territori montani.

Si istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato a coprire l'onere relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riferimento: 1) ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito (previste dalla normativa vigente), coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali, mediante versamento delle corrispondenti somme dal Fondo all'INAIL; 2) agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitino attività di utilità sociale nei territori montani e siano già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante versamento delle corrispondenti somme dal Fondo all'organizzazione.

L'articolo 13 sopprime gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse - contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Conseguentemente, l'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una sua disciplina degli incentivi alla progettazione.

L'articolo 14 reca disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato, nonché alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011, e modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240 del 2010 (che ha appunto previsto l'abilitazione scientifica nazionale).

L'articolo 15 concerne alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie.

L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, e sui compensi.

Elimina l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi. Il numero dei consiglieri è stabilito in tre unità.

Stabilisce che dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Inoltre ribadisce, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società.

L'articolo 17 prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici ed agli enti cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati.

Il Dipartimento del tesoro rende consultabili i dati relativi al costo annuo del personale comunque utilizzato dagli enti.

L'articolo dispone altresì circa l'acquisizione delle informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Queste informazioni si prevede siano concentrate in un'unica banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, estesa alle partecipazioni in qualunque società ed enti di diritto pubblico e privato.

L'articolo 17-*bis* fa divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti entro l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

L'articolo 18, comma 1, nel testo originario del decreto-legge, sopprimeva le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in comune non capoluogo di regione. Viene salvaguardata la sola sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. La disposizione sopprimeva, dunque, le seguenti sedi (lasciando operativo il tribunale amministrativo del capoluogo di regione):

• Abruzzo: Pescara
• Calabria: Reggio Calabria
• Campania: Salerno
• Emilia Romagna: Parma
• Lazio: Latina
• Lombardia: Brescia
• Puglia: Lecce
• Sicilia: Catania

Con modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati, si stabilisce la soppressione solo di quelle sedi site in comuni che non sono sedi di corte d'appello.

Le sezioni staccate che non corrispondono territorialmente ad una corte d'appello. Investite quindi dalla soppressione sono le seguenti sedi:

• Latina;
• Parma;
• Pescara.

La soppressione opera a decorrere al 1° luglio 2015.

Con DPCM da emanarsi entro il 31 marzo 2015 sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente, nonché il trasferimento delle risorse umane e finanziarie, al TAR della Regione.

Dal 1° luglio 2015 (e non dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

La modifica approvata alla Camera al comma 1 specifica altresì che tali misure operano nelle more del riassetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali. Entro il 31 dicembre 2014, il Governo è chiamato a presentare alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei TAR.

Ancora dell'articolo 18, il comma 3 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

Il comma 4 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Contestualmente, i compiti e le funzioni dell'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per rendere il processo meno vulnerabile a fenomeni di corruzione.

Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC, prevedendone ad esempio il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti.

Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015.

L'articolo 20 prevede che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario straordinario.

L'articolo 21 interviene sulla unificazione delle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni.

Dispone la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle loro funzioni di reclutamento e di formazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Nel dettaglio, l'unificazione comporta la soppressione de: la Scuola superiore dell'economia e delle finanze; l'Istituto diplomatico «Mario Toscano»; la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno; il Centro di formazione della difesa; la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche; le sedi distaccate della medesima Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale (Acireale, Bologna, Reggio Calabria).

L'articolo 21-*bis* prevede che il Ministero dell'interno provveda alle riduzioni delle dotazioni organiche

del personale dirigenziale e non dirigenziale, entro il 31 ottobre 2014.
E prevede il termine del successivo 31 dicembre 2014, affinché il medesimo Ministero provveda a "predisporre" il nuovo regolamento di organizzazione.
Inoltre, differisce al 31 dicembre 2014 anche il termine entro il quale definire la previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
L'articolo 22 reca disposizioni relative alle Autorità indipendenti.
Investe un insieme di profili, che non è qui possibile dettagliare: incompatibilità dei componenti e dei dirigenti; procedure concorsuali; riduzione delle spese per incarichi di consulenza e per organi collegiali; gestione unitaria dei servizi e acquisti centralizzati; accorpamento delle sedi.
Esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'Autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra Autorità.
Con specifico riferimento alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'articolo introduce per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza (siano soggetti regolati o società da questi controllate).
Il divieto opera nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico.
I componenti della Consob "tornano" ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 del 2011).
In via analoga a quanto stabilito per la Consob, l'articolo estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle "Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", il regime delle incompatibilità successive.
Ancora, l'articolo introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità indipendenti.
L'articolo 23 reca un intervento di riscrittura di più disposizioni della legge n. 56 del 2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni").
Insieme, reca specifiche previsioni relative all'istituzione della Città metropolitana di Venezia, a seguito delle recenti vicende che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale di quella città.
L'articolo tratta della 'transizione' verso la prima istituzione delle Città metropolitane (con speciale disciplina per Venezia, per la quale è disposto, a tal fine, il commissariamento) e per la costituzione degli organi delle Province quali ridisegnati dalla legge n. 56.
È differito al 30 settembre 2014 il termine per l'esercizio obbligatorio in forma associata, da parte dei piccoli Comuni, di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013). E sono dettate disposizioni per le fusioni dei Comuni per incorporazione.
È previsto e disciplinato il subentro della Regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse ad Expo 2015, nonché i successivi passaggi finalizzati al "ri-trasferimento" delle medesime partecipazioni alla Città metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. In corrispondenza di ciascuno dei due passaggi (subentro della regione Lombardia, trasferimento ai due enti locali) è disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura.
Gli articoli 23-*bis* e 23-*ter* differiscono gli obblighi di centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i Comuni non capoluogo di provincia, istituiti a seguito di fusione, o comunque interessati da forme di aggregazione.
L'articolo 23-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, pospone dal 31 luglio al 10 ottobre il termine per il recupero del contributo alla finanza pubblica, eventualmente non versato dalle Province e dalle Città metropolitane, ad esito dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per beni e servizi, dalla riduzione della spesa per autovetture, dalla riduzione della spesa per incarichi di consulenza,

studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
L'articolo 23-*quinquies* dispone circa il Consiglio nazionale della pubblica istruzione - le cui elezioni prevede siano bandite entro il 31 dicembre 2014 - affinché dell'assenza attuale dei suoi pareri non abbia a risentire l'avvio del prossimo anno scolastico.
L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approvi entro il 31 ottobre 2014 (previa intesa con la Conferenza unificata) l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017.
Si tratta di un atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, recante le misure di semplificazione amministrativa da attuare nel prossimo triennio.
E l'articolo 24-*bis* reca disposizioni circa gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni.
L'articolo 24-*ter* invece dispone in materia di regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (circa la loro adozione, con DPCM).
L'articolo 24-*quater* impone che le amministrazioni che non rispettino le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale che disciplinano l'organizzazione dei servizi in rete, l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati nelle pubbliche amministrazioni - siano sottoposte ad una sanzione amministrativa.
L'articolo 24-*quinquies* verte sulla comunicazioni delle pubbliche amministrazioni tra loro (mettendo a disposizione gratuita gli accessi alle proprie banche dati).
L'articolo 25 reca disposizioni di semplificazione per i soggetti con invalidità, con riferimento a: patenti di guida, parcheggi, procedure di accertamento delle invalidità o di revisione, atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, concorsi pubblici, esami di abilitazione alla professione.
La Commissione Affari costituzionali ha approvato in sede referente un emendamento che sopprime, di questo articolo, i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies*.
I commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* - tutti inseriti dalla Camera dei deputati in sede di conversione - riguardano i soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di "atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice".
II comma 5-*bis* prevede, in via transitoria, un beneficio nei criteri di calcolo del trattamento pensionistico, anche in favore dei superstiti, e del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, per i dipendenti privati che abbiano subito un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) in conseguenza degli eventi in oggetto. Tale beneficio - consistente nell'attribuzione di un incremento percentuale pari alla differenza (in termini percentuali) tra la retribuzione del soggetto (all'atto del pensionamento) e quella contrattuale immediatamente superiore - è concesso in via transitoria, per le domande già presentate entro il 30 novembre 2007, in luogo del vigente beneficio, consistente nell'applicazione di una maggiorazione di 7,5 punti percentuali, e sempre che sia più favorevole rispetto a quest'ultimo.
Il comma 5-*ter* riguarda l'ambito di applicazione della norma che concede ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) della capacità lavorativa, causata dagli eventi in oggetto, ed ai loro familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, e, in mancanza di essi, ai genitori, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione (anche diretta), nonché il trattamento di fine rapporto, comunque denominato. La novella specifica che il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico - ad esclusione dell'ipotesi in cui il beneficio sia stato già riconosciuto ai genitori.
Il comma 5-*quater* concerne l'ambito di applicazione della nonna che attribuisce in favore dei soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata dagli eventi in oggetto, il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto (e fermi restando gli altri criteri di calcolo specifici di cui alla legge n. 206 del 2004). La novella specifica che il beneficio spetta anche qualora la posizione assicurativa obbligatoria (inerente al rapporto di lavoro dell'invalido) sia stata aperta successivamente all'evento terroristico e che in nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni

temporali. Il comma 5-*quinquies* reca la disposizione volta alla copertura finanziaria.

L'articolo 26 modifica la disciplina sulle modalità di prescrizione dei medicinali per il trattamento delle patologie croniche e invalidanti.

La novella consente, a condizione che si tratti di farmaci già impiegati dal paziente da almeno sei mesi, un elevamento: del numero massimo di confezioni da tre a sei; della durata dei giorni di terapia (inerenti alla singola ricetta) da 60 a 180.

L'articolo 27 concerne alcuni profili assicurativi nel settore sanitario nonché la composizione del Consiglio superiore di sanità e la sua ricostituzione.

L'articolo 27-*bis* disciplina una procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 28 dispone in materia di riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

L'articolo 29, modificato dalla Camera dei deputati, novella la legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) nella parte in cui disciplina le c.d. *white list*.

La disciplina vigente prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose, negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari.

Per quelle imprese l'iscrizione alla *white list* - originariamente facoltativa e ora obbligatoria - si prevede ora assorba i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia.

La comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia.

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti che definisce di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015.

E a tal fine, prevede che essa si avvalga di una apposita unità operativa speciale.

L'articolo 31 prevede che in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia anche all'ANAC.

L'articolo 32 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione, e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatane di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 S.p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'articolo 34 verte sulla contabilità speciale per Expo Milano 2015.

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Seguono misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico.

L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione del processo amministrativo telematico.

Rende obbligatoria (anziché facoltativa) la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti, entro il

processo amministrativo.
L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
E l'articolo 40 detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici. Stabilisce che - ferma restando la possibilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già in sede cautelare - il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata d'ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (la PA e i controinteressati).
Il collegio, quando dispone le misure cautelari (*in primis* la c.d. sospensiva ovvero la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo), ha facoltà (non più obbligo) di subordinare l'efficacia delle misure stesse alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione anche tramite fideiussione. E tale ipotesi si prevede ora riguardino anche il caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili.
La cauzione è commisurata al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
La sentenza del TAR e del Consiglio di Stato che definisce il giudizio deve essere depositata entro trenta giorni. La nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo.
A tal fine:
- stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste la somma non può essere superiore al doppio delle spese motivate, in presenza "di motivi manifestamente infondati";
- modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria nelle controversie in materia di appalti prevedendo che l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.
L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo disposizioni relative: alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 43 verte sull'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili, dinanzi alla Corte dei conti.
Senza imporre l'utilizzo di tali modalità, si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti processuali compiuti per via telematica, purché compiuti nel rispetto di alcuni principi.
L'articolo 44 riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.
In particolare, l'articolo dispone che l'obbligo del deposito telematico - oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 - interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono comunque - anche se non devono - essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
È inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
In fine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina -analoga a quella del procedimento civile davanti al tribunale - sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei

procedimenti civili davanti alla corte d'appello.

L'articolo 45 reca disposizioni in materia di comunicazione della sentenza. Con tali novelle si esclude che il processo verbale - compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova - debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere, e si richiede che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).

La comunicazione in questione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile.

L'articolo 45-*bis* in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche. Posta la tecnicità delle previsioni, si deve rinviare al *dossier* del Servizio Studi, così come per l'articolo 46, il quale reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, volte ad incentivare anche da parte dei professionisti, l'impiego delle modalità telematiche.

L'articolo 47 fissa al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.

L'articolo 48 è volto a rafforzare l'impiego delle modalità telematiche nell'ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore.

Modificando l'articolo 530 del codice di procedura civile, la disposizione in esame prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate - dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo - con modalità telematiche. L'utilizzo di tali modalità è da intendersi come regola, cui il giudice potrà derogare solo quando ritenga tali modalità pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.

L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato.

L'articolo 50 introduce una nuova struttura organizzativa, l'ufficio del processo, presso i tribunali ordinari e presso le corti d'appello.

L'ufficio per il processo, è composto: da personale di cancelleria; da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici il tirocinio formativo di 18 mesi ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense; da coloro che hanno completato il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

Reca altresì previsione circa lo stage formativo anche presso le Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari - estendendo l'ambito di applicazione dello stage formativo agli uffici requirenti di merito ed agli uffici del giudice delle indagini preliminari.

L'esito positivo dello *stage*, attestato dal magistrato formatore, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

L'articolo 50-*bis* interviene in materia di borse di studio per lo svolgimento di *stage* formativi presso i tribunali.

Tale modifica prevede una borsa di studio a vantaggio di coloro che svolgono i tirocini formativi previsti dal medesimo articolo 73 presso i tribunali e le corti d'appello e negli altri uffici giudiziari ivi indicati. La borsa di studio non può eccedere i 400 euro mensili. Ad un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, è demandata la disciplina di dettaglio.

L'articolo 51 modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle corti d'appello. Per questi uffici, infatti, il decreto-legge prevede un'apertura per almeno quattro ore nei giorni feriali.

Ed interviene su alcuni aspetti relativi alle modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili. La norma dispone che la consegna dell'atto si considererà perfezionata nel momento in cui il sistema informatico genera la ricevuta di avvenuta consegna e che sono possibili invii multipli nei casi in cui l'invio telematico degli atti risulti troppo pesante per il sistema stesso.
L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice e reca alcune disposizioni sull'equivalenza agli originali delle copie informatiche di atti processuali.
Vi si prevede, tra l'altro, che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo - presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili indicati nel medesimo articolo 16-*bis* (procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, processi esecutivi del libro III del codice di procedura civile, procedure concorsuali, procedimenti d'ingiunzione) - equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere.
Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all'originale. Le copie in tal caso equivalgono all'originale.
L'articolo 53 reca la copertura finanziaria.
L'articolo 54 dispone sull'entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge costituzionale n. 1429:
sull'articolo 4 e sull'emendamento 4.0.1, il senatore Gotor avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sugli emendamenti 8.1, identico agli emendamenti 8.2 e 8.3, e 8.5 (prima parte), la senatrice Orru' avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Ghedini Rita, Maturani, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Ruvolo, Sciascia, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Tronti e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Compagna, per attività della 3a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton , per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica *(fino alle h. 16,00)*.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 4a Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 31 agosto 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane, in vista del prossimo vertice della NATO, che avrà luogo nel mese di settembre 2014 (*Doc*. XXIV, n. 31).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro della difesa e al Ministro degli esteri.

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2014 (*Doc.* VIII, n. 4) e il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2013 (*Doc.* VIII, n. 3), predisposti dai senatori Questori.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente della 5a Commissione permanente.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

E' stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Gabriele Albertini, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Crosio Jonny, Volpi Raffaele
Misure urgenti per la realizzazione del traforo del Mortirolo (1584)
(presentato in data 09/7/2014);
senatore Cuomo Vincenzo
Disposizioni per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1585)
(presentato in data 02/8/2014);
senatori Barozzino Giovanni, De Petris Loredana, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano, Anitori Fabiola, Bignami Laura, Mastrangeli Marino Germano, Romani Maurizio
Modifica all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla prmozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (1586)
(presentato in data 31/7/2014);
senatori Lo Giudice Sergio, Manconi Luigi, Bencini Alessandra, Cirinna' Monica, Dalla Zuanna Gianpiero, Di Giorgi Rosa Maria, Favero Nicoletta, Fedeli Valeria, Filippi Marco, Ghedini Rita, Guerra Maria Cecilia, Idem Josefa, Margiotta Salvatore, Mastrangeli Marino Germano, Pagliari Giorgio, Palermo Francesco, Pezzopane Stefania, Ricchiuti Lucrezia, Spilabotte Maria
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
(presentato in data 31/7/2014);
senatori Stefani Erika, Gasparri Maurizio
Modifiche delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, al fine di garantire l'ordine pubblico durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, all'articolo 53 del codice penale in tema di uso legittimo dei mezzi di coazioni fisica, all'articolo 583-quater del codice penale e dotazione alle forze di polizia di videocamere (1588)
(presentato in data 30/7/2014).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Fedeli, Pezzopane, Lai, Fabbri, Pegorer, Fasiolo, Favero, Lucherini e Bertuzzi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00296 della senatrice Saggese ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01152 della senatrice Bignami ed altri.

Interpellanze

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
nella giornata di venerdì 1° agosto 2014, gli azionisti della Fiat hanno approvato a maggioranza la fusione che darà vita definitivamente a FCA, Fiat Chrysler automobiles;
la nuova fusione transfrontaliera di FCA avrà sede sociale in Olanda, quella fiscale nel Regno Unito e il gruppo continuerà a pagare le tasse nei Paesi in cui gli utili saranno prodotti;
ricerca, sviluppo, progettazione e adattamento evolutivo dei vari modelli saranno concentrati in USA, dove si realizza il grosso della produzione e, forse, a Torino resterà la produzione del cosiddetto polo di lusso; la rete dei fornitori dei 3 principali livelli (sistemi, sottosistemi e componenti minori) sarà distribuita in vari Paesi nel mondo;
l'operazione prevede di trasferire all'estero, da subito, i dividendi, gli interessi e le *royalty* (marchi e brevetti), ovvero tutti quei beni delle società italiane che generano utili: il risultato dell'operazione sarà che tutti i profitti finiranno in capo alla *holding* in Inghilterra, dove la tassazione è nulla, mentre i costi restano in capo all'operativa italiana: una *bad company* finanziata con gli ammortizzatori sociali;

considerato che:
nel nuovo piano industriale presentato da FCA non è per nulla chiaro il destino degli stabilimenti italiani, alle dichiarazioni rassicuranti del *management* dell'azienda non sono ancora seguiti impegni precisi, concordati e sottoscritti;
le rassicurazioni della dirigenza FCA sul mantenimento dell'impegno in Italia non hanno finora alcun riscontro reale: si è di fronte a piani che vengono diluiti nel tempo e garantiti più dalle casse integrazioni che dalla produzione;
di fatto, quest'operazione si configura come un disimpegno dell'ex gruppo Fiat nei confronti dell'Italia, anzi sancisce definitivamente l'uscita del gruppo dall'Italia: nel nostro Paese la Fiat non crea più lavoro, non progetta più nuovi modelli, non fa investimenti e ora non paga più neanche le tasse;
l'Italia, già a rischio deindustrializzazione, sarà ridotta a succursale della casa automobilistica, mentre le decisioni verranno assunte a Detroit e la produzione negli stabilimenti italiani sarà sempre più alleggerita; anche l'annuncio di questi giorni da parte di FCA di un aumento delle quote di mercato negli Stati Uniti è un'ulteriore conferma di uno spostamento sostanziale degli interessi del gruppo oltreoceano;
il Governo non può limitarsi a vagliare nuovi incentivi sull'auto, scaricando ancora sulla collettività una misura che non garantisce l'occupazione e la produzione: in tutti i Paesi industriali, ogni agevolazione è legata agli impegni che l'azienda assume,
si chiede di sapere:
se il Governo stia monitorando l'operazione FCA;
se non intenda convocare la dirigenza FCA per verificare da subito quali saranno gli effetti sul terreno produttivo ed occupazionale;
se non ritenga che la fusione con Chrysler potrebbe portare ad un forte ridimensionamento (o smantellamento) degli stabilimenti Fiat in Italia;
se non ritenga di informare con urgenza il Parlamento per illustrare quali iniziative intenda mettere in campo per garantire il futuro, partendo dallo sviluppo di auto ecologiche e sicure, degli stabilimenti italiani FCS, garantendo altresì, nell'ambito delle proprie competenze, retribuzioni dignitose ai lavoratori e alle lavoratrici del gruppo.
(2-00189*p. a.*)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, BERTOROTTA, FUCKSIA, MORONESE, DONNO, PAGLINI, SANTANGELO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
in data 13 marzo 2014 è stata presentata l'interrogazione a risposta in 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca) del Senato 3-00812, nella quale si evidenziavano le criticità relative ai lavori di riqualificazione urbanistica e valorizzazione commerciale del "parco delle Mura" e della sua stessa fruizione nonché le problematiche edilizie delle attività economiche insediate, i "chioschi";
successivamente, in data 27 marzo 2014, veniva emesso il decreto di sequestro preventivo del gip dottor De Marco del Tribunale di Modena, n. 22/2014 Mis. Cautelari Reali n.321/2014 R.G.N.R. (ruolo generale notizie di reato), con il quale sono stati sottoposti a vincolo i cantieri Bobotti, ex Tosco, Del Cedro e Bar Elio ubicati nel parco delle Rimembranze a Modena;
su conforme richiesta del pubblico ministero, il gip emetteva decreto di sequestro dei cantieri indicati, in relazione alla violazione dell'art. 44, comma 1, lett. *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ravvisando il *fumus* di detto reato e la necessità di interrompere l'attività edificatoria illecita;
avverso tale decreto veniva presentato ricorso, mediante il deposito di una memoria all'udienza camerale fissata per il 10 aprile 2014 da parte dei soggetti interessati e destinatari del provvedimento cautelare, quali Marinelli, Galli, Paolini, nonché il Comune di Modena. All'udienza camerale il pm insisteva nel rigetto dei ricorsi ed il Tribunale di Modena si riservava;
il 28 aprile 2014, il Tribunale di Modena rigettava il riesame e confermava il provvedimento del

vincolo di interesse, in particolare giustificando tale imposizione ritenendo sussistente il *fumus* del reato citato. Il Tribunale rilevava che i permessi a costruire rilasciati dal Comune di Modena apparivano illegittimi in quanto volti a consentire un'attività edificatoria in quell'area vietata dalle norme edilizie comunali;

inoltre nelle motivazioni del Tribunale si evidenziava che il parco delle Rimembranze è un bene di interesse culturale ai sensi degli art. 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in quanto tale è soggetto alla disciplina dell'art. 20, quindi non può essere "distrutto, deteriorato, danneggiato o adibito ad usi incompatibili con il suo carattere storico o artistico o tali da arrecare pregiudizio alla sua conservazione";

considerato che:

i lavori di escavazione per la posa di allacci fognari o altre condutture in prossimità delle radici degli alberi ad alto fusto e la progettazione di una serie di strutture da adibire a servizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande possono configurare profili di danneggiamento del bene culturale e di destinazione dello stesso ad uso incompatibile con il suo carattere storico;

a giudizio degli interroganti gli interventi progettati dal Comune parrebbero tendenti a stravolgere l'identità del bene culturale privandolo di quelle caratteristiche di luogo storico e della memoria che gli sono state riconosciute;

avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso in Cassazione;

da notizie di stampa (si veda la "Gazzetta di Modena" del 27 luglio 2014) si apprende che sulla vicenda dei "chioschi" del parco delle Rimembranze di Modena sono stati emessi 9 avvisi di garanzia, nei confronti dell'ex sindaco Giorgio Pighi, dell'ex assessore all'urbanistica Daniele Sitta, nonché nei confronti dell'assessore per le attività economiche Stefano Prampolini, del dirigente all'urbanistica Marco Stancari e di Giovanni Villanti, ex dirigente del medesimo settore attualmente in pensione, di Claudia Giovanardi, dirigente all'urbanistica, e di Giovanni Bertugli, dirigente alle attività economiche;

infine altri 2 avvisi di garanzia sono stati notificati a 2 dirigenti della Soprintendenza per i beni architettonici: Graziella Polidori, responsabile per il territorio modenese, e Paola Grifoni, responsabile per le province di Bologna, Modena e Reggio;

la vicenda ha avuto inizio a seguito di un esposto presentato dall'ex giudice Giovanni Losavio, presidente modenese di "Italia nostra", a cui sono seguiti ulteriori esposti presentati da numerosi residenti ed ambientalisti nonché da personaggi pubblici come ad esempio Vittorio Sgarbi; in particolare il *leitmotiv* degli esposti è la contestazione della legittimità delle opere in costruzione da marzo nel parco della Rimembranza;

considerato infine che:

le contestazioni mosse alle dirigenti della Soprintendenza sono legate all'autorizzazione e dunque al parere favorevole espresso in relazione al progetto presentato, che riguarda un parco storico dichiarato di interesse culturale, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 4, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, conseguentemente sottoposto a tutte le disposizioni di tutela;

nonostante la dichiarazione di interesse culturale, l'architetto Paola Grifoni ha precisato che esiste una distinzione sui vincoli del parco della Rimembranza, giacché a suo dire: "Quello è un parco storico come ce ne sono vari in tante città, è vincolato, certo, ma se fosse un parco della Rimembranza il vincolo sarebbe molto più restrittivo. L'impianto del vostro parco non viene certo meno con i chioschi in costruzione" (si veda l'articolo di stampa citato),

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di risolvere le criticità che riguardano il "parco delle Mura" di Modena, considerando che le gravi condizioni in cui attualmente versa producono un ingente danno al patrimonio artistico, storico e culturale del Paese nonché gli sviluppi penali che hanno contraddistinto i lavori del parco;

se non consideri, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di dover avviare un'indagine presso gli uffici interessati, ferma restando l'autonoma valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, in merito ai

rilevanti fatti descritti ed alle eventuali responsabilità personali dei soggetti coinvolti;
quali siano gli interventi di programma a cui ritenga dover dare attuazione al fine di arrestare lo scempio a cui assistono i cittadini di Modena e di limitare il deturpamento del parco a nocumento della collettività a tutela della memoria.
(3-01154)
MONTEVECCHI, PAGLINI, FUCKSIA, CAPPELLETTI, PUGLIA, DONNO, GAETTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
in data 30 luglio 2014 "La nuova Prima Pagina" (edizione di Modena) riporta la notizia che, in relazione alla vicenda degli appalti per i restauri del duomo, l'associazione "Italia nostra", tramite una lettera inoltrata al Ministro in indirizzo, ha chiesto che l'architetto Di Francesco, direttore regionale dei beni culturali, fosse rimossa dal suo incarico anche in considerazione del fatto che la stessa avrebbe ammesso di avere intenzionalmente trasgredito a quelle tassative regole per le opere di restauro nel duomo di Modena. La vicenda portata a conoscenza del Ministero da parte di Italia nostra riguarda i lavori di restauro della cattedrale di Modena. Lavori su cui ha svolto verifiche la Corte dei conti, rilevando irregolarità nell'affidamento degli appalti: 4 su 5 assegnati senza gara, ma direttamente alla ditta Candini arte di Castelfranco;
secondo quanto riportato dal quotidiano, «"È la prima volta che mi capita di forzare la legge in oltre trent'anni di carriera - aveva dichiarato il direttore regionale - e l'ho fatto perché altrimenti si correva il rischio di interrompere i lavori e avere i ponteggi sul Duomo per chissà quanto. Il Capitolo Metropolitano ci chiedeva di fare bene e in fretta e così abbiamo fatto. Quindi lo ammetto, sui 4 lotti da circa 100.000 euro l'uno c'è stata una forzatura della legge". La linea difensiva della Di Francesco è: l'ho fatto perché i lavori erano urgenti e bisognava garantire continuità. Ma per Italia Nostra aver violato la legge "a fin di bene" come sostiene la dirigente ministeriale non può bastare»;
l'associazione ha conseguentemente scritto al Ministro, «ponendo interrogativi: "Può rimanere nel ruolo la direttrice regionale per i beni culturali che dichiara di non ritenersi vincolata dalla legge sui pubblici appalti? E ammette di avere intenzionalmente trasgredito a quelle tassative regole per le opere di restauro nel Duomo di Modena?". Domande retoriche: la risposta, secondo Italia Nostra, non può essere che un no»;
considerato che:
il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni culturali concentra nelle Direzioni regionali i compiti di stazione appaltante per le opere perseguite da tutte le Soprintendenze attive nell'ambito della regione; la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici è dunque individuata come l'organo che meglio garantisce, con le necessarie competenze amministrative, il più rigoroso rispetto della normativa dei lavori pubblici;
a parere degli interroganti, relativamente all'atto di ammissione pubblica effettuato dall'architetto Di Francesco, appare discutibile che la stessa continui a prestare la propria opera professionale per il Ministero, in considerazione del fatto che il rispetto della normativa sugli appalti pubblici è la condizione necessaria per garantire la regolarità dei procedimenti di assegnazione dei lavori;
considerato inoltre che:
i lavori sul duomo sarebbero assegnati ad unica impresa per lotti in sequenza. Italia nostra aveva richiesto l'accesso agli atti che sarebbe stato pervicacemente negato, pur dopo la decisione della speciale commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri cui l'associazione aveva fatto ricorso;
nell'articolo di stampa si afferma che la ragione della trasgressione del rispetto della normativa sulle gare d'appalto commessa dal direttore regionale dei beni culturali sarebbe stata dettata dall'esigenza avvertita dalla stessa di poter meglio assicurare l'esercizio della tutela dell'insigne monumento attraverso la continuità dell'organizzazione di cantiere e l'omogeneità dei criteri di intervento;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
sarebbe opportuno, senza entrare nel merito delle decisioni assunte dalla responsabile, comprendere e contestare l'operato e l'atto d'imperio adottati per garantire la "continuità" dell'opera iniziata,

sacrificando sull'altare della legalità, uno dei più elementari principi della trasparenza nella pubblica amministrazione che si può ottenere attraverso il rispetto delle procedure di assegnazione per le gare d'appalto.
l'esigenza della "continuità" sarebbe stata correttamente soddisfatta se la complessiva opera di revisione della facciata del duomo, del fianco sud e delle absidi, fosse stata affrontata, come si sarebbe dovuto, unitariamente e attraverso una preventiva formale gara d'appalto;
pare evidente che non si sarebbe trattato di un inconsapevole errore nell'applicazione di una complessa disciplina normativa, in quanto è stata sovrapposta alla legge la soggettiva valutazione delle esigenze di tutela, ovvero il dichiarato convincimento che la legge che regola le gare di appalto non sarebbe idonea ad assicurare la più corretta ed efficace tutela;
la Direzione regionale è chiamata ad applicare la legge, l'annunciato convincimento dovrebbe a rigore condurre alla rinuncia allo speciale incarico istituzionale, un'assunzione di responsabilità che restituirebbe lustro ed onore alla Direzione regionale;
senza un maturo gesto di responsabilità, le dichiarazioni effettuate dall'architetto Di Francesco, rischiano di far ravvisare nella trasgressione del rispetto delle opere per il restauro del duomo di Modena, insieme all'enunciazione di un proposito programmatico, una facile disapplicazione della legge in spregio al comune senso di legalità che accomuna la società civile;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti, dovrebbero essere posti in essere tutti gli atti idonei a contrastare siffatte consuetudini e a combattere l'illegalità con ogni mezzo, anche accogliendo la richiesta di Italia nostra che ritiene che il Ministro debba prendere atto di un proposito che si configura come contrario al ruolo istituzionale provvedendo di urgenza a sollevare dall'ufficio il funzionario che ha dichiarato di non sentirsi vincolato all'osservanza della legge che è chiamato ad applicare,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di contrastare l'illegalità e per sostenere le ragioni del rispetto della legge cui ciascuno, ed i responsabili *in primis*, ha l'onere di conformarsi;
se non consideri, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di dover avviare un'indagine presso gli uffici interessati, ferma restando l'autonoma valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, in merito ai rilevanti fatti descritti ed alle eventuali responsabilità personali dei soggetti coinvolti;
quali siano gli interventi di programma a cui ritenga dover dare attuazione al fine di verificare se sia stato garantito il rispetto delle norme sulle gare d'appalto per le opere di restauro del fianco sud e delle absidi del duomo di Modena.
(3-01156)
MONTEVECCHI, MORONESE, SCIBONA, VACCIANO, SERRA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SIMEONI, DONNO, PAGLINI, DE PIETRO, GAETTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il 29 aprile 2003 entrava in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2003 di recepimento della direttiva 2001/29/CEE inerente all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, meglio nota con l'acronimo di EUCD;
il recepimento della direttiva EUCD avveniva con il decreto legislativo n. 68, che interviene sulle norme della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941 e successive modifiche), approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, il 20 dicembre 2002 e, in via definitiva, il 28 marzo 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003. La direttiva 2001/29/CE doveva essere recepita negli ordinamenti degli Stati membri entro il 22 dicembre 2002;
tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo nella normativa sul diritto d'autore, al fine di rafforzare il già poderoso apparato protettivo predisposto a livello europeo e nazionale, si ricordano l'autotutela tecnologica tramite l'adozione di misure tecnologiche di protezione, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, la copia privata e la previsione del diritto all'equo compenso;
considerato che:

la copia privata è una copia di sicurezza che i consumatori possono realizzare per evitare gli effetti negativi derivanti dal deterioramento delle opere originali per le quali hanno già provveduto al pagamento dei compensi agli aventi diritto, anche attraverso la SIAE (Società italiana degli autori ed editori);

a fronte della possibilità per i consumatori di effettuare copie private delle opere protette è stato previsto il diritto all'equo compenso per gli aventi diritto;

l'art. 71-*sexies* della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore consente, infatti, la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater*;

l'art. 71-*septies* prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;

considerato inoltre che:

il 20 giugno 2014 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo alla "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633" con il quale si è provveduto a rideterminare e aggiornare le tariffe dell'equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi;

il decreto ha aumentato fino al 200 per cento i compensi precedentemente previsti e tale rideterminazione dei compensi consentirà alla SIAE di incassare diversi milioni di euro all'anno, indispensabili per risanare i bilanci della società; pertanto, a parere degli interroganti, non appare serio e veritiero sottolineare che il cosiddetto equo compenso per copia privata non sia una vicenda che debba o possa interessare i consumatori;

è insindacabile infatti il principio economico secondo il quale tutto ciò che viene corrisposto all'erario dalle case produttrici e distributrici di tali dispositivi viene poi conglobato nel prezzo di vendita finale al dettaglio e dunque corrisposto dal consumatore nel prezzo di acquisto;

la problematica è stata analizzata anche dalle autorità francesi, le quali, al fine di rendere trasparente l'operazione, hanno reso obbligatoria l'indicazione, nella misura del prezzo, dello scorporo dell'ammontare del supporto e dell'ammontare dell'equo compenso da copia privata;

si legge su "il Fatto Quotidiano" del 5 luglio 2014 che «le posizioni ufficiali del ministro Franceschini e della Siae sono state definitivamente smentite e sconfessate addirittura dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato che nell'indirizzare al Parlamento ed al Governo la sua consueta segnalazione ai fini della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza ha avvertito l'esigenza di riservare un capitolo proprio alla questione della "copia privata", raccomandando, di modificare, senza ritardo, la legge sul diritto d'autore, per prevedere espressamente che "l'ammontare dell'equo compenso sia specificato nel prezzo corrisposto dai consumatori per acquisti di apparecchi di registrazione e di supporti vergini"»;

nonostante le rassicurazioni del Ministro in indirizzo, fornite durante la seduta del 9 luglio 2014 alla Camera dei deputati in occasione della risposta ad un atto di sindacato ispettivo (3-00928) presentato sulla medesima vicenda, l'ufficio stampa di una nota casa produttrice di telefonini, *tablet* e *pc*, mediante un comunicato, dà atto che l'aumento dei prezzi al consumo è dato dall'aumento delle tariffe disposte nel decreto;

considerato infine che:

l'aumento disposto nel decreto avrebbe avuto la funzione di equiparare le nostre tariffe a quelle degli altri Paesi dell'Unione, ma le asserzioni sono state ancora una volta smentite dai numeri che hanno, al contrario, dimostrato che nel 2012 l'Italia è stato il secondo Paese in Europa, in termini di incasso complessivo di equo compenso da copia privata. Ciò a dimostrazione che il costo del prodotto è dato da molteplici fattori, uno fra tutti, appunto, il pagamento dell'equo compenso;

a giudizio degli interroganti il soggetto fruitore e beneficiario degli aumenti tariffari è certamente la SIAE la quale appare protagonista assoluta di tutta la vicenda, in quanto portatrice di un interesse egoistico, in danno della collettività, che come sempre diviene destinatario incolpevole degli aumenti determinati a sostegno di un singolo centro d'interesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di rivedere la normativa tenendo conto delle raccomandazioni suggerite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e prevedendo che il consumatore finale sia informato sulla misura del prezzo, dello scorporo dell'ammontare del supporto nonché dell'ammontare dell'equo compenso da copia privata, in ragione del principio della trasparenza e della pubblicità;

quali iniziative intenda assumere al fine di vigilare sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia, nonché di quelle a tutela dei consumatori;

se non ritenga che l'aumento dell'equo compenso, come recentemente rideterminato, possa incidere ulteriormente sui consumi aggravando il disavanzo commerciale che si genererebbe a causa delle mancate occasioni di vendita a cui le imprese potrebbero essere sottoposte, considerando che i prodotti oggetto dell'equo compenso sono su supporti in gran parte prodotti all'estero e quindi importati nel nostro Paese.

(3-01157)

FASIOLO - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel 2005 le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale del Friuli-Venezia Giulia hanno siglato un accordo integrativo regionale (delibera reg n. 269 del 20 febbraio 2006) con l'Assessorato per la salute della Regione che prevedeva, nell'ambito del servizio sanitario regionale, nuovi modelli organizzativi all'accesso agli studi dei medici di medicina generale, allo scopo di offrire al cittadino un servizio più consono ai bisogni dell'utenza, anticipando di fatto il progetto di riforma del servizio sanitario nazionale, sfociato nel decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (legge Balduzzi), che prevede il riordino dei servizi territoriali e il rafforzamento dell'assistenza sanitaria sul territorio, come già sancito dall'articolo 26-*ter* dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generalen (MMG);

l'obiettivo dell'accordo regionale è stato di determinare: 1) un aumento dell'orario di apertura degli studi; 2) un'informatizzazione integrata negli stessi (medicina in rete e di gruppo); 3) una deburocratizzazione dell'attività del MMG attraverso l'assunzione del collaboratore di studio (personale amministrativo esclusivamente funzionale al servizio pubblico e non ad alcuna attività libero-professionale e assolutamente riservato pertanto ai pazienti del servizio sanitario nazionale già in carico al singolo medico);

in riferimento alla deburocratizzazione, l'accordo ha infatti stabilito le modalità di assunzione del collaboratore di studio (3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), prevedendo il completo rimborso spese al MMG per l'assunzione dello stesso da parte della Regione, di fatto una partita di giro);

la figura del collaboratore di studio si è resa necessaria per far fronte alle nuove esigenze di salute dei cittadini residenti in Friuli-Venezia Giulia, regione in cui è in atto un processo di riorganizzazione del sistema sanitario che mira ad assegnare agli ospedali la gestione delle patologie acute, a ridurre i tempi di ricovero e a favorire le cure al di fuori delle strutture ospedaliere, ciò anche in considerazione dell'allungamento della vita della popolazione (attualmente oltre il 23 per cento della popolazione supera i 65 anni);

l'accordo ha fatto registrare un rapido e significativo incremento (dal 13 al 37 per cento) delle assunzioni di "collaboratori di studio" da parte dei MMG del Friuli-Venezia Giulia con un oggettivo miglioramento dell'offerta del servizio sanitario a livello territoriale;

rilevato che numerosi medici di medicina generale operanti in regime di convenzione per un pubblico servizio in Friuli-Venezia Giulia si sono visti recapitare dalle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate ingiunzioni di pagamento per l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP relativa assunzione dei "collaboratori di studio";

considerato che:

tali professionisti hanno assunto un collaboratore di studio in virtù d'una legge regionale, condizione che di per sé, pur portando ad una migliore organizzazione del servizio offerto (esclusivamente però nell'ambito del servizio sanitario nazionale), non determinava ovviamente alcun vantaggio in termini economici al MMG, datore di lavoro, ciò significando che la presenza del collaboratore non determinava mai quel *quid pluris* fonte di aumento del reddito, essenziale ai fini dell'attribuzione dell'imposta IRAP;

stanti tali presupposti, l'adesione all'accordo regionale da parte del MMG equiparava lo stesso al MMG che non si avvale del collaboratore di studio e che è esentato alla presentazione della dichiarazione IRAP, ai sensi della sentenza della Cassazione civile Sez. V, Sent. n. 11533 del 12 maggio 2010, rientrando lo studio medico nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale convenzionata con il SSN. Inoltre il medico di medicina generale che aveva aderito all'accordo regionale, al fine unico di favorire un migliore accesso allo studio esclusivamente agli assistiti, attraverso le visite per appuntamento, attivando la medicina di iniziativa (prevista dall'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale) avrebbe subito una " discriminazione", in termini di pagamento IRAP, rispetto al MMG che non aveva dato corso ad alcun processo di innovazione e che, paradossalmente, mantenendo lo *status quo* non era soggetto all'IRAP, non ravvedendosi nella sua attività alcuna ipotetica autonoma organizzazione;

il MMG che si avvale della figura del collaboratore di studio e che riceve il rimborso spese dalla Regione in base all'accordo integrativo regionale siglato nel 2005, è costretto ad adottare provvedimenti onerosi (ad esempio l'adeguamento della struttura alle norme sulla sicurezza del lavoratore, corso antiincendio, responsabile di servizio di prevenzione e protezione, eccetera) non contemplati dal rimborso regionale previsto dall'accordo e, pertanto, a parità di numero di assistiti presenta un *minus* reddituale rispetto al collega, senza collaboratore e sicuramente non soggetto ad IRAP;

considerato che:

il medico di medicina generale è un lavoratore autonomo convenzionato con il SSN (decreto legislativo n. 502 del 1992);

il MMG che esercita la professione come regolamentato dalla convenzione nazionale dispone di una struttura la cui ampiezza e articolazione sono imposte dagli *standard* richiesti dalle ASL per l'erogazione del servizio sanitario;

la remunerazione del medico convenzionato viene liquidata dalle ASL e viene determinata in base a criteri standardizzati (numero assistiti in carico e fino ad un massimo di 1.500). Lo studio, gli strumenti diagnostici e la presenza di collaboratori non rendono più produttiva l'attività (maggiori guadagni);

la presenza di attrezzature e personale nello studio non producono un aumento del reddito ma al contrario lo riducono;

per lo studio del medico di medicina generale convenzionato con il SSN le spese per miglioramenti strutturali e organizzativi non producono maggiori guadagni, ma solo migliori servizi per i cittadini;

l'attività professionale del medico convenzionato non può svolgersi in sua assenza, per quanto possa essere ampia e sofisticata la sua organizzazione e la struttura organizzativa non potrà supplire alla sua assenza;

i proventi provengono esclusivamente dall'attività esercitata in regime convenzionale e non dalla struttura, e quindi, come hanno sostenuto la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, nell'attività del medico di famiglia non è presente il *quid pluris*, ossia la maggiore capacità di arricchimento;

considerato, inoltre, che;

una recente sentenza della Corte di cassazione, n. 22020 del 25 settembre 2013, esenta dal tributo il MMG con dipendente *part time* in considerazione del fatto che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non può non ravvisare l'autonoma organizzazione in una capacità produttiva che deve sempre più essere "impersonale e aggiuntiva"

rispetto a quella propria del professionista, tale da garantirgli una quota appunto aggiuntiva di profitto;
con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014 la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla non sussistenza di una stabile organizzazione di supporto al MMG ed ha precisato che la presenza del collaboratore non costituisce elemento che di per sé provi l'esistenza di autonoma organizzazione. In particolare i giudici hanno affermato che il MMG è tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, all'efficienza del servizio con ciò riconoscendo la specificità del ruolo del MMG convenzionato con il SSN e l'opportunità che lo stesso si possa dotare degli elementi finalizzati a tale servizio;
a supporto di tale sentenza vi è anche la recente comunicazione del presidente nazionale dell'ordine dei medici;
quanto stabilito dalla sentenza, pertanto, pone in evidenza come i MMG della Regione Friuli-Venezia Giulia, ottemperando alle disposizioni previste dall'accordo regionale, abbiano adottato le misure stabilite esclusivamente al fine di dare maggiore efficienza al servizio pubblico nell'ambito della prestazione professionale svolta in qualità di MMG, in regime di parasubordinazione e mai per incrementare economicamente la propria redditualità;
l'accordo collettivo nazionale stabilisce, inoltre, che le Regioni stipulino accordi regionali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale, in funzione delle necessità specifiche del sistema sanitario regionale, al fine di porre in essere "obiettivi di salute della popolazione" attraverso modelli organizzativi concordati (artt. 4-5)". Il comma 4 dell'art 4 dell'accordo collettivo così recita: "Il livello di negoziazione regionale, Accordo integrativo regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio sanitario regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale"
è dunque evidente come l'assunzione del collaboratore di studio da parte di elevato numero di MMG del Friuli-Venezia Giulia sia stata dettata esclusivamente in funzione dell'accordo regionale siglato nel 2005 e sia funzionale a offrire ai cittadini un servizio pubblico migliore e non sia mai stata correlata ad un aumento del profitto del singolo medico;
l'accordo integrativo regionale definisce quindi: le modalità di assunzione del personale secondo il vigente contratto nazionale dei dipendenti che prevede, nell'ultimo contratto nazionale, compiti specifici per il dipendente del MMG che opera in funzione del SSN; la tipologia oraria del servizio; un mansionario operativo del collaboratore riservato unicamente ai pazienti in carico al medico e quindi funzionale al servizio pubblico;
la Regione si impegna, come già sopra riferito, a rimborsare il MMG aderente volontariamente al progetto delle spese sostenute, per un massimo di 3 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana;
i criteri individuati dalla Suprema corte di cassazione ai fini dell'individuazione del requisito dell'autonoma organizzazione nelle attività di lavoro autonomo non possono essere considerati come universalmente validi; verso alcune attività professionali, infatti, i predetti criteri risultano inapplicabili in considerazione della peculiare modalità di svolgimento;
conseguentemente, la presenza di un collaboratore di studio, lungi dal costituire un elemento in grado di potenziare la capacità produttiva impersonale del MMG, deve essere interpretata unicamente come una misura posta all'asservimento del paziente e dello stesso SSN, senza rappresentare alcun fattore produttivo di reddito;
non si comprende come la Regione abbia potuto adottare criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalle realtà regionali in cui è stato promosso un analogo processo di riorganizzazione delle cure territoriali, dove non si osserva quello che a giudizio dell'interrogante costituisce un accanimento applicativo in senso restrittivo nell'assoggettamento all'imposta IRAP, nei confronti di MMG che svolgono l'attività professionale nell'ambito della convenzione con il SSN, supportati da personale di studio, a sostegno del sistema sanitario pubblico;
inoltre risulta la stessa Direzione centrale della salute della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 30 gennaio 2014 abbia inviato alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate una comunicazione in

merito, nella quale viene sottolineato come l'utilizzo di personale atto a svolgere meri compiti esecutivi non comporti, ottemperando alle nuove modalità organizzative dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, alcun incremento retributivo del professionista;
la recente sentenza della Corte di cassazione n. 22020 del 25 settembre 2013 dispone che la presenza del dipendente non è di per sé elemento costitutivo di autonoma organizzazione e non depone per alcun aumento della capacità produttiva e la sentenza della Corte di cassazione n. 958 del 17 gennaio 2014 sancisce che la presenza del collaboratore non costituisce elemento che di per sé provi l'esistenza di autonoma organizzazione e in particolare i giudici hanno affermato che il MMG è tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, all'efficienza del servizio sanitario e conseguentemente la specificità del ruolo del MMG convenzionato pone lo stesso nella condizione di dotarsi degli elementi finalizzati all'efficienza di tale servizio;
un'applicazione difforme nell'assoggettamento della tassazione IRAP in Friuli-Venezia Giulia ai medici con e senza collaboratore prevedibilmente indurrà i MMG, per evitare i costi aggiuntivi a loro carico, a completo svantaggio dei cittadini e con significativi danni occupazionali, optino per il regresso nella qualità del servizio con il licenziamento forzato dei numerosi collaboratori, disperdendo tra l'altro professionalità,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, non ritengano necessario intervenire in merito al fine di scongiurare incoerenze applicative nella disciplina dell'IRAP in ambito nazionale e far sì che si creino i presupposti per un'omogenea declinazione della legge Balduzzi che prevede la riorganizzazione delle cure primarie nonché nuovi assetti organizzativi territoriali a vantaggio del cittadino che si avvale dei servizi del SSN.
(3-01158)
IDEM, DALLA ZUANNA, LAI, GUERRA, PUPPATO, COLLINA, MATTESINI, GOTOR, Mauro Maria MARINO, RANUCCI, Gianluca ROSSI, PUGLISI, SPILABOTTE, TOCCI, FASIOLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana, valore addirittura fondante della Repubblica stessa (art.1) e criterio ispiratore dell'emancipazione sociale, oltre ad oggetto di forte tutela. L'art. 35 «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», mentre gli articoli successivi dettano precisi criteri di determinazione per materie delicate come retribuzione, orari di lavoro e ferie;
la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nota come statuto dei lavoratori, costituisce un punto di riferimento essenziale in quanto definisce il quadro generale delle tutele. Ad essa si affiancano altre norme di garanzia universale, quali la legge sulla tutela del lavoro minorile, il testo unico sulla maternità, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, e molte altre di contenuto più specifico che regolamentano particolari aspetti inerenti al lavoro, quali le norme sul collocamento e quelle sull'orario di lavoro. Ad oggi di fatto costituisce, a seguito di minori integrazioni e modifiche, l'ossatura e la base di molte previsioni ordinamentali in materia di diritto del lavoro in Italia;
l'attuale livello di garanzia dei lavoratori è frutto di un percorso che ha visto una graduale conquista di diritti, al quale ha contribuito in maniera fondamentale la capacità dei lavoratori di rappresentare collettivamente, attraverso la costituzione di sindacati, le proprie esigenze. Il ruolo fondamentale giocato dal sindacato trova riconoscimento anche nella Costituzione che stabilisce come in Italia l'organizzazione sindacale sia libera;
considerato che:
nel 2013 è stata rilevata l'irregolarità dei rapporti di lavoro tra lo stato del Qatar e i lavoratori migranti, che costituiscono l'85 per cento della popolazione della penisola e il 90 per cento della forza lavoro, provenienti principalmente da India, Nepal e altri stati del sud est asiatico, che si occupano della costruzione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei mondiali di calcio 2022, in un clima di moderna schiavitù, chiamata "*kafala*" dalla popolazione locale, per cui si costringono i lavoratori a

condizioni che si allontanano drasticamente dal concetto di libertà e annullano ignominiosamente i diritti umani. Quanto riferito dalle fonti di informazione costoro lavorano un minimo di 10 ore al giorno nei cantieri, 7 giorni su 7, retribuiti a meno di 200 dollari al mese, mancato o irregolare pagamento degli stipendi, confisca del passaporto, negazione dell'accesso all'acqua potabile con temperature superiori ai 50 gradi centigradi, camerate che ospitano fino a 12 lavoratori in ambienti angusti e malsani. La legge vigente in Qatar permette e favorisce tali condizioni di sfruttamento attraverso il sistema di *sponsor*, il quale prevede che un datore di lavoro faccia da garante del lavoratore impedendogli, di fatto, di licenziarsi o abbandonare il Paese senza il consenso del suo superiore. A questo si aggiunge l'assenza di qualsiasi tipo di tutela, di un sindacato che protegga i lavoratori, di una corte di giustizia che li difenda;

a queste criticità si aggiunge che il regno degli Al-Thani, minuscolo e totalmente privo delle infrastrutture necessarie per ospitare un torneo di 32 squadre che porterà nella penisola milioni di tifosi, sta letteralmente ricostruendo la penisola e l'operazione comporta, in termine di costi in vite umane, numeri inaccettabili: circa 44 morti tra i lavoratori nepalesi, secondo i dati dell'ambasciata di Kathmandu a Doha, tra il 4 giugno e l'8 agosto 2013 per cause indiscutibilmente legate alle terribili condizioni di lavoro, e l'ambasciata indiana a Doha ha reso noto che nel mese di agosto vi sono stati decessi quotidiani tra i propri cittadini; ad oggi, i dati aggiornati riferiscono di 1.200 morti bianche secondo le analisi di queste due sole ambasciate;

considerando che:

nel prossimo decennio il Governo qatariota si vedrà costretto ad assumere oltre un milione di lavoratori per completare le infrastrutture del mondiale 2022 entro i termini previsti: il bilancio delle morti sul lavoro è destinato ad aggravarsi ulteriormente raggiungendo, secondo una stima proporzionale, 4.000 vittime di incidenti sul lavoro, con un tasso di mortalità di 8 volte superiore ad un qualsiasi Paese sviluppato;

risulta agli interroganti che il problema, ad oggi, non sia ancora stato risolto in maniera definitiva ed anzi si proceda piuttosto nel tentativo di smentire i dati e le dichiarazioni, autorevoli e confermate da soggetti appartenenti a istituzioni internazionali, quali quelle del giornale inglese "The Guardian", della campagna della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc), del rapporto di Human rights watch e del *dossier* intitolato "The dark side of migration" di Amnesty international. Il comitato supremo per Qatar 2022 ha insistito perché i contratti per la coppa del mondo siano elaborati secondo *standard* accettabili, ma vi è un complesso sistema di progetti manageriali e di reclutamento a gravitare attorno all'organizzazione dell'evento, per il quale si stima che il Paese spenderà oltre 100 miliardi di dollari in infrastrutture;

la coppa del mondo è parte di un ben più vasto programma di costruzione che punta a ridisegnare il profilo del Qatar nelle prossime due decadi ed il Governo difficilmente ridimensionerà le proprie ambizioni dinanzi a quello che si configura sempre più come un dramma umanitario, anche perché le compagnie britanniche coinvolte non hanno voce in capitolo sulla formulazione dei contratti degli operai. Il Ministero preposto, del resto, afferma di svolgere già tutti i controlli e le supervisioni necessarie a garantire condizioni di lavoro adeguate, applicando sanzioni ed intentando processi laddove le evidenze lo impongano, ma per il momento la situazione non sembra migliorare e la tragedia dei lavoratori stranieri in Qatar continua a consumarsi in un'atmosfera di relativo silenzio;

Ali bin Samikh Al-Marri, Presidente del comitato nazionale per i diritti umani, ha smentito i fatti e ha definito esagerati i numeri citati, mentre il ministro Cameron si è limitato, dopo la conferenza di Zurigo, a fare pressione sulla dirigenza qatariota per un generico miglioramento delle condizioni di lavoro degli stranieri;

stando a quanto riferito dalle autorità qatariote, in data 14 maggio 2014 il Governo ha annunciato una riforma del lavoro che tutelerà maggiormente i lavoratori attraverso l'abolizione del sistema dello *sponsor* che impedisce agli operai di lasciare l'impiego o il Paese senza il permesso del datore di lavoro, la creazione di contratti obbligatori per il *welfare* dei dipendenti e l'introduzione di sanzioni per i datori di lavoro che verranno meno ai propri doveri;

rilevato che, nonostante l'ottimismo espresso dal presidente della FIFA Joseph Blatter in merito alla dichiarazione del Governo del Qatar, si ritiene necessario sollecitare il Governo qatariota a presentare un piano di intervento chiaro e verificabile nei tempi e negli obiettivi misurabili, permettendo la supervisione di tali promesse di riforma. Si ritiene, infatti, che solo un intervento politico che mostri le pressioni coordinate delle nazioni che parteciperanno alla manifestazione possa condurre a reali cambiamenti, di cui i prioritari sono la libertà di appartenere a un sindacato, la creazione di una commissione o una corte che si occupi di casi legati ai rapporti di lavoro, l'abolizione del sistema della sponsorizzazione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative intenda intraprendere in sede nazionale e internazionale, al fine di sensibilizzare il Governo qatariota sulle questioni relative al rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori, sanciti a livello internazionale, per coloro che sono impegnati nelle opere e nei cantieri per l'evento Qatar 2022;

se intenda proporre, in accordo con altri Paesi e con l'Unione europea, iniziative nei confronti del Governo del Qatar, affinché siano disposte misure concrete ed urgenti finalizzate al pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e di quanto stabilito dalle leggi e dagli statuti internazionali;

se non ritenga opportuno convocare un tavolo di discussione comune con gli organi rappresentativi dello sport italiano, quali il CONI e la FIGC, per far pressione su tutti i soggetti internazionali responsabili della programmazione e della supervisione dei mondiali di calcio, in primo luogo la FIFA, al fine di stabilire azioni coordinate di intervento che possano condurre allo svolgimento dei preparativi per la competizione mondiale nel rispetto delle conquiste in materia di dignità e tutela dei diritti dei lavoratori.

(3-01159)

IDEM, PUPPATO, LAI, GUERRIERI PALEOTTI, GRANAIOLA, GUERRA, FAVERO, COLLINA, Elena FERRARA, SAGGESE, MATTESINI, GOTOR, Mauro Maria MARINO, RANUCCI, PUGLISI, SPILABOTTE, TOCCI, FASIOLO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nel suburbio della Ostia romana, si estende un'area caratterizzata da testimonianze culturali che dal periodo classico giungono fino all'epoca moderna e in cui si inseriscono il borgo e la rocca;

ai primi secoli dell'impero sono riconducibili una serie di materiali (epigrafi, sarcofagi, tombe a fossa) e monumenti che indicano l'uso sepolcrale dell'area nella quale prosegue la necropoli di porta Romana, sorta lungo l'antica via Ostiense, più volte individuata in coincidenza dell'attuale via dei Romagnoli;

circa 10 anni fa è stato effettuato un intervento di restauro sulle mura ad opera del Ministero per i beni e le attività culturali, sospeso in seguito a causa dell'esaurimento dei fondi. La sospensione ha, pertanto, impedito la possibilità di intervenire sui restanti ultimi 20 metri delle mura e del torrione. Questi ultimi sono stati dotati di un ponteggio a protezione di eventuali cadute di materiali, nonché a protezione dei merli pericolanti delle mura del borgo rinascimentale di Ostia antica, in attesa di un intervento di consolidamento del punto lesionato;

ad oggi tale intervento non è stato ancora effettuato e i vecchi ponteggi, non più a norma, costituiscono elemento di degrado, nonché, dato il tempo trascorso, di pericolo. Il trascorrere delle stagioni ha comportato, infatti, un indubbio deterioramento della struttura predisposta che nel tempo è divenuta pericolante. Inoltre, le mura ancora in parte coperte da strutture metalliche di sostegno fatiscenti creano, in aggiunta, disagi ai cittadini che vivono e lavorano nell'area;

in assenza di determinazioni assunte dalle istituzioni preposte, diversi esponenti della società civile si sono mobilitati negli anni con azioni di sensibilizzazione al fine di sollecitare un progetto di restauro di tali opere;

considerato che:

l'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", attribuisce le funzioni di tutela al Ministro in indirizzo "che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite

forme di intesa e coordinamento". Il Ministro, inoltre, esercita "le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero";
il comma 1 dell'articolo 30 stabilisce che: "Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza",
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del complesso delle mura di Ostia antica, nonché al fine di dare impulso alla rivitalizzazione dell'abitato storico;
se non ritenga opportuno, anche attraverso forme di intesa e coordinamento con gli enti locali, prevedere un progetto complessivo di recupero dell'area al fine di garantire la tutela dei valori artistici paesaggistici, nonché la valorizzazione dell'arte e la cultura locali.
(3-01160)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CONTE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che sabato 2 agosto 2014, a seguito delle forti precipitazioni che nelle ultime settimane hanno interessato il Veneto, ed in particolare il territorio della provincia di Treviso, dalla collina sovrastante la località di Refrontolo, piccolo comune in provincia di Treviso, si è prodotto uno smottamento che ha causato l'esondazione del torrente Lierza. Un'ingente quantità di acqua e fango si è riversata in un'area in cui si stava svolgendo una festa paesana, travolgendo il capannone dei festeggiamenti e causando la morte di 4 persone. Altre sono state ricoverate in ospedale, due di loro in gravi condizioni;
ritenuto che:
si sono registrati anche gravi danni alla viabilità locale il cui rispristino richiede l'impiego di ingenti risorse economiche di cui certo non può disporre la piccola amministrazione di Refrontolo;
varie aree delle fascia pedemontana (dal confine est in comune di Vittorio Veneto al confine ovest in comune di Borso del Grappa) già nelle scorse settimane sono state intercluse alla circolazione perché a rischio di frane con grave pregiudizio e danno, oltre per i residenti, anche alle molte attività economiche presenti;
constatato che l'urgente necessità di predisporre e realizzare un piano per la messa in sicurezza di questa vasta area a nord della provincia di Treviso, onde evitare che episodi luttuosi come quello del 2 agosto, ed altri in precedenza verificatisi con gravi allagamenti e consistenti danni ad infrastrutture, abitazioni e attività economiche, abbiano a ripetersi,
si chiede di sapere:
se si intenda dichiarare lo stato di calamità naturale per l'area interessata e, di concerto con le amministrazioni locali e la Regione Veneto, dar corso all'indispensabile iniziativa di realizzazione di un piano di interventi mettendo a disposizione le necessarie risorse;
se ai Comuni interessati possa essere consentito l'impiego di proprie risorse anche in deroga al vincolo del rispetto del patto di stabilità.
(3-01155)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCILIPOTI - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a parere dell'interrogante:
il 5 febbraio 2011 veniva presentato a Roma il progetto esecutivo per l'istituzione del dipartimento risoluzione criticità bancarie dopo che da importanti e specialistiche associazioni di difesa degli utenti si era appurato che, tra anatocismi, interessi, spese, commissioni, prodotti derivati e oneri usurari illegittimi, il sistema bancario italiano aveva accumulato oltre 50 miliardi di euro di potenziali risorse da restituire ai correntisti;
ma non era ancora emerso che tali illegittimità, ed in special modo gli interessi usurari, fossero

annidate anche nei contratti di mutuo, di *leasing* e di cessioni del quinto dello stipendio;
in questi ultimi rapporti creditizi albergano altri 50 miliardi di euro di oneri usurari e illegittimamente pattuiti che andrebbero resi alla clientela;
quindi 10 miliardi e oltre di risorse che il sistema creditizio dovrebbe rendere alle imprese e famiglie per risintonizzare i rapporti contrattuali con le leggi che governano l'attività bancaria e creditizia;
più volte le "*lobby* " bancarie guidate e coordinate dall'ABI (Associazione bancaria italiana) hanno influito sull'adozione di provvedimenti legislativi che hanno cristallizzato nei bilanci delle banche di tutti i riferiti illegittimi ricavi;
il decreto "salva-banche" del Governo D'Alema, di cui al decreto legislativo n. 342 del 1999, ha tentato di sanare la pratica anatocistica illegittima anche per il passato, ma poi è stato bocciato dalla Corte costituzionale il 17 ottobre 2000 con la sentenza n. 425;
nel decreto "Milleproroghe" del 2010, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, all'art. 2, comma 61, veniva inserita una norma prescrittiva dei diritti a rivendicare tutti gli indebiti bancari. Quella disposizione serviva ai banchieri per coprire anzitempo i loro debiti di bilancio a scapito della clientela che si preannunciavano in circa 30 miliardi di euro. L'anno dopo questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 72 del 2012;
solo l'anno successivo il Paese ha appreso che i debiti di bilancio delle banche ammontavano proprio a 30 miliardi di euro;
la necessità dei banchieri di colmare i loro debiti di bilancio ha spinto solo pochi mesi dopo il Governo ad imporre un'altra disposizione all'interno del "decreto sviluppo" (decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) che regalava ai "signori del credito" altri 36 miliardi di euro all'anno a scapito delle imprese e famiglie;
si è decretato l'aumento dei tassi soglia disciplinati dalla legge antiusura n. 108 del 1996 modificando il comma 4 dell'art. 2 di detta legge;
con l'aumento dei tassi soglia i signori associati all'ABI hanno sottratto all'economia nazionale a giudizio dell'interrogante illegittimamente risorse per oltre 100 miliardi di euro e continuano a sottrarre risorse all'economia per circa 36 miliardi di euro annui;
questa è la ragione e la causa dell'anoressia irreversibile in cui versa l'economia italiana;
in questi ultimi anni la sorte sta beneficiando il Paese di tassi di interessi bassissimi e quasi prossimi allo zero ma chi ne beneficia sono solo i banchieri non per fare utili o per fortificare i loro patrimoni ma solo per coprire i debiti;
il 13 maggio 2011 il Governo varava l'aumento dei tassi soglia: l'EURIBOR a tre mesi, base 360, quotava 1,43 per cento, a metà luglio 2014 questa quotazione è scesa allo 0,20 per cento mentre la media dei tassi soglia rispetto a tre anni fa è passata dal 13,443 per cento al 15,959 per cento. Il medesimo giorno, la BCE prestava soldi alle banche al tasso ufficiale dell'1,25 per cento, e oggi le banche devono pagare per detenere i soldi *overnight* presso la BCE il cui tasso ufficiale è sceso allo 0,15 per cento;
risulta che la stessa associazione di difesa degli utenti continua a martellare con i suoi *streaming* il lobbismo bancario e chi lo sostiene, addirittura la Banca d'Italia, affinché la smetta di spremere le imprese e famiglie italiane. Addirittura risulta che ben 62 esponenti dei primi 4 istituti bancari nazionali siano indagati dalla Procura di Trani per usura, favoreggiamento e altri reati;
la Banca d'Italia a cui questo Paese deve la sua attuale sopravvivenza quando con la guida di Carli e Baffi riuscivano spesso a supplire alle endemiche carenze di sana politica economica evitando lo schiacciamento della lira e la depressione dell'economia, dall'epoca Fazio in poi si è distinta per cooperare (spesso farsi influenzare) con i banchieri avventurieri a violare la legge: quella antisura in particolare;
dalla Cassazione penale con le sentenze n. 12028 del 2010, n. 28743 del 2010 e n. 46669 del 2011 a quasi tutti i tribunali italiani ormai è notorio che le banche hanno spesso applicato interessi usurari a imprese e famiglie e devono renderli indietro, ma nessuno è mai colpevole per difetto del "dolo soggettivo";

la difesa dei banchieri per ottenere che i loro clienti vengano scagionati invoca alle istruzioni (a giudizio dell'interrogante illegittime secondo la legge e secondo la Cassazione penale) emanate dalla Banca d'Italia;
la Banca d'Italia è come il guardiano della "stalla" del nostro Paese i cui "buoi" sono i banchieri, e, ovviamente, li mette sotto commissariamento sempre quando sono già scappati; si deve ricordare che il 5 febbraio 2011 l'interrogante ha ipotizzato la restituzione d'ufficio agli italiani di circa 50 miliardi di euro che i bilanci delle banche non avrebbero nell'immediato potuto sopportare se non con apposite emissioni di Tremonti *bond*, da restituire in 10 e più anni; 50 miliardi che sarebbero affluiti direttamente all'economia produttiva sprigionando ulteriori risorse e attivando flussi ulteriori di altre risorse creditizie a seguito dei miglioramenti dei *rating* aziendali ed eliminazione di crediti pregiudizievoli nella centrale dei rischi che evidenzia le sofferenze; ma, beffa per tutti gli italiani negli ultimi anni, e tuttora in corso, i banchieri hanno chiesto ed ottenuto dal mercato quasi 50 miliardi di euro per ricapitalizzare i loro istituti senza che alle imprese e alle famiglie sia giunto un euro in più. Anzi è a tutti noto che il flusso creditizio all'economia è in costante diminuzione e costa sempre di più: 2,45 per cento dal primo trimestre 2011 al terzo trimestre 2014 con incremento del costo massimo (ex tassi soglia) dal 13,443 per cento a marzo 2011 al 15,889 per cento a luglio 2014; allora se il mercato borsistico ha assorbito 50 miliardi di euro di aumenti di capitale "tappabuchi", ne può assorbire anche 100 miliardi di euro per renderli alle imprese e famiglie. È necessario che siano loro, i signori del credito, della finanza esotica e delle speculazioni spregiudicate, a fare i sacrifici per la prossima generazione di giovani italiani e non che siano le prossime generazioni a soffrire per continuare a mantenerli;
la Scuola superiore della magistratura d'intesa con l'ABI e la Banca d'Italia, ha organizzato incontri di studio presso la sede dell'ABI, cui hanno partecipato circa 70 magistrati (anche con funzioni requirenti);
risulta all'interrogante che gli organismi incaricati della formazione della magistratura avrebbero invece trascurato le richieste di coinvolgimento negli incontri di studio delle associazioni di difesa degli utenti bancari,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in premessa;
se non ritengano, per quanto di rispettiva competenza, che in tali vicende possano configurarsi gravi rischi di commistione tra controllori e controllati, a danno degli utenti e dei cittadini;
se non ritengano scorretta e pericolosa la particolare attenzione dimostrata dagli organismi di formazione della magistratura verso le posizioni del sistema bancario rispetto alle ragioni e alle esigenze di milioni di cittadini.
(4-02591)

MUNERATO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la pesante crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'intera Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, ed in particolare sul settore del commercio, in cui migliaia di imprese lamentano da tempo una contrazione del fatturato tanto da vedersi costrette, anche in Veneto, a cessare la propria attività con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali;
organi di stampa locali di Rovigo del mese di luglio 2014 riportano notizie secondo le quali le nel primo semestre del 2014 il saldo per il commercio in Polesine è negativo;
stando, infatti, ai dati raccolti dal comitato provinciale di Confesercenti, si delinea una difficoltà crescente in tutti i principali comparti merceologici: nel commercio al dettaglio c'è un saldo negativo di 51 unità con 33 nuove iscrizioni alla Camera di commercio a fronte di 84 chiusure che, così, fanno attestare a quota 2.288 le imprese attive nel settore in provincia, ma il calo riguarda anche le imprese legate al turismo, con 23 attività nate a fronte di 65 fallite, in un complesso di 1.704 imprese;
i dati evidenziano come la tanto attesa ripresa, per commercio e turismo, non si sia ancora materializzata, e anzi, rispetto all'anno passato, se un negozio o un pubblico esercizio sono in vendita,

oggi sembra di fatto impossibile riuscire a vendere l'attività stessa;
nemmeno l'andamento delle vendite estive ha supportato una ripresa nel breve periodo, tanto che i commercianti segnalano vendite al di sotto delle attese;
il calo dei consumi sta portando alla distruzione di un tessuto, ovvero quello degli esercizi di vicinato, di grande importanza sociale, con una contemporanea avanzata della desertificazione dei centri urbani,
si chiede di sapere:
quali concrete misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per sostenere gli operatori del settore del commercio di Rovigo;
quali iniziative il Governo intenda adottare per superare il clima di sfiducia, causato dalla stretta del credito, dall'eccessivo carico fiscale e da una domanda interna ancora molto debole;
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non reputi opportuno estendere gli strumenti messi a disposizione da "Garanzia giovani" per favorire l'autoimprenditorialità attraverso un'adeguata formazione, prevendo altresì un regime fiscale *ad hoc* per le *start up* di impresa.
(4-02592)
MUNERATO, BISINELLA, BELLOT, TOSATO, STEFANI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che:
il 26 marzo 1999 è stato firmato il patto territoriale per il Polesine allo scopo di favorire iniziative industriali indirizzate allo sviluppo economico e sociale del territorio e che aveva portato, tra le diverse conseguenze, alla sottoscrizione, il 20 febbraio 2008, di un accordo tra la Provincia di Rovigo, Consvipo, Adriatic LNG e Edison per la compensazione territoriale destinata al Polesine, legata all'insediamento di un *terminal* al largo della costa polesana;
l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminal Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *offshore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;
la legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 45, comma 1, prevede che l'aliquota dovuta dai produttori di idrocarburi passi dal 7 al 10 per cento; tale variazione deve essere convogliata in un fondo annuale a beneficio delle regioni che ospitano i giacimenti di idrocarburi e deve avvenire sotto forma di sconti sul prezzo della benzina a favore dei residenti nei territori in cui sono situati i giacimenti;
nel maggio 2009 l'approvazione dell'emendamento, presentato al Senato, 27-*bis*.302 al disegno di legge AS 1195 (poi divenuto la legge n. 99 del 2009), dei senatori Stiffoni, Cagnin e Monti, aveva determinato l'estensione di tale agevolazione anche alle Regioni che ospitano dei rigassificatori attraverso impianti fissi di tipo *offshore*;
la Regione Veneto era in attesa da tempo del *bonus* derivante dalla normativa citata, alla luce del fatto che il decreto che ripartisce i fondi derivanti dall'innalzamento dell'aliquota dovuta dai produttori, non considera l'attività di rigasificazione operata nella struttura del Polesine, essendo quest'ultima, dal punto di vista tecnico, attività di trasformazione e non di estrazione;
nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, e nel 2012, con sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;
respingendo il ricorso n. 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale "ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto nimby (not in my backyard)",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno considerare, nella predisposizione dei provvedimenti per il riparto del fondo idrocarburi e pur dopo le modifiche normative alla legge n. 99 del 2009, la citata sentenza del Consiglio di Stato del 2013 prevedendo anche l'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione,

oltre che della sentenza medesima, altresì del pesante impatto che l'attività estrattiva ha nel territorio della provincia di Rovigo ove l'impianto è ubicato.

(4-02593)

MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge sugli sgravi Inps (decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993) è di quasi 20 anni fa ed è stata concepita con lo scopo di ridurre la disoccupazione nel comparto dell'artigianato e della piccola impresa, permettendo ai piccoli imprenditori di assumere con contratti a termine i lavoratori licenziati da altre aziende godendo sempre di una parziale decontribuzione delle quote Inps dovute per legge;

la procedura fu bloccata nel 2012 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* Elsa Fornero ma molti imprenditori hanno continuato ad utilizzare l'ammortizzatore, fiduciosi del rifinanziamento;

la circolare INPS n. 150 del 25 ottobre 2013 precisa come non siano state prorogate le disposizioni che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né degli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta piccola mobilità), cosicché oggi non appare possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nel 2013;

soltanto nel trevigiano ci sarebbero almeno 600 imprenditori che rischiano di dover rifondere l'istituto di previdenza delle somme trattenute per un importo di circa 2.200 euro a testa per poco meno di un milione e mezzo di euro complessivi; tale cifra su base regionale, secondo le stime effettuate recentemente dall'agenzia "Veneto lavoro", potrebbe arrivare a raggiungere i 50 milioni se si tiene conto di 56.000 assunzioni effettuate dalle liste di mobilità fra il 2011 ed il 2012 soggette alla cancellazione retroattiva degli sgravi;

stando ad organi di stampa locali del Veneto di questi ultimi giorni, sindacati ed associazioni di categoria del territorio avrebbero evidenziato come le pretese di restituzione annunciate dall'Inps sono espressione di uno Stato che intende fare cassa perfino a danno di chi ha dato lavoro in tempo di crisi a lavoratori licenziati dalle piccole e medie imprese, tanto che dalla stessa Treviso starebbe per partire anche l'ipotesi di una causa-pilota contro lo Stato italiano per la presunta incostituzionalità del provvedimento governativo, assieme a una rassicurazione per gli associati alle sigle imprenditoriali che, qualora la richiesta dell'istituto previdenziale non fosse eludibile, promettono che l'Ente bilaterale della provincia di Treviso si farà carico della somma da versare;

il legislatore, in effetti, ponendo al 31 dicembre 2012 il termine ultimo di validità delle agevolazioni, non si è preoccupato di quanti avessero assunto dei lavoratori in mobilità con contratto a termine, della durata consueta dai 12 ai 18 mesi, all'interno dell'ultimo anno e dunque con una scadenza nel 2013;

in un momento di grave crisi economica come quello attuale, questi ulteriori sacrifici per le aziende potrebbero determinarne una situazione difficile da affrontare, tanto da costringere le stesse a cessare l'attività,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in ragione della strategica importanza per il tessuto imprenditoriale dei contributi per la cosiddetta piccola mobilità, provvedere urgentemente al rifinanziamento dei benefici anche per l'esercizio 2013, anche allo scopo di scongiurare i negativi effetti sui livelli economici ed occupazionali che deriverebbero da un'eventuale cessazione delle attività interessate.

(4-02594)

NUGNES, MORONESE, PUGLIA, CIOFFI, BERTOROTTA, SERRA, CAPPELLETTI, DONNO, PAGLINI, MONTEVECCHI, LEZZI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nell'area dell'attuale SIN (Sito di interesse nazionale) di Napoli Bagnoli-Coroglio fin dall'inizio del 1900 si sviluppa un'intensa attività industriale incentrata sulla produzione di acciaio da parte della società Ilva-Italsider e sulla produzione di cemento e amianto con le società Cementir ed Eternit;

a partire dagli anni '70 il settore industriale è attraversato da una profonda crisi che porta nel 1993 alla

definitiva chiusura dell'Ilva SpA;
nell'aprile del 1994 il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) individua nell'Ilva SpA in liquidazione il soggetto responsabile delle operazioni di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona di Bagnoli;
nella stessa delibera Cipe, tra gli interventi immediatamente avviabili, è indicata la realizzazione "Città della scienza" nel complesso ex Federconsorzi e si individua la fondazione IDIS (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica) quale soggetto responsabile dell'esecuzione del progetto. L'Ilva predispone il "Piano di recupero ambientale dell'area di Bagnoli" (Ilva, Eternit), ma trascorreranno ancora alcuni anni prima che la bonifica abbia inizio;
dal 1994 ad oggi la bonifica dell'area non è conclusa ed emerge il pericolo del disastro ambientale in una vicenda che ha visto negli scorsi mesi numerosi esponenti politici, amministratori locali ed industriali rinviati a giudizio dalla Procura di Napoli;
nel 1995 il Comune di Napoli approva la variante al piano regolatore generale per Bagnoli prevedendo che una gran parte del sito venga convertita a parco urbano con strutture turistiche ricreative;
il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni", recepisce il contenuto della delibera Cipe, che aveva sancito la responsabilità dell'Ilva in merito alle operazioni di bonifica, affidando all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, il risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di società del gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del "piano di recupero ambientale - progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli". Sono, di conseguenza, previsti stanziamenti pubblici per finanziare l'intervento;
in attuazione dell'accordo di programma, in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritto in data 30 marzo 1996 tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la Regione Campania, la Provincia e il Comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso "fisso e invariabile" negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi: 171.540 milioni di lire a carico dei fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1948, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla Regione Campania; 85.000 milioni di lire a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995; 5.000 milioni di lire mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
il decreto-legge n. 486 del 1996 prevedeva l'ultimazione della bonifica al 31 dicembre 1999, mentre il piano di completamento del 2003 spostava la data al 31 giugno 2007;
nel 1996, all'indomani dell'approvazione della variante occidentale, viene costituita la società Bagnoli SpA, strumento dell'IRI per l'attuazione del piano di recupero ambientale predisposto e finanziato dal Cipe tramite la delibera del 20 dicembre 1994;
nella nuova società confluiscono i lavoratori dell'ex impianto siderurgico, grazie a un accordo sindacale che garantisce loro anche un breve percorso di formazione per adattare le loro competenze alle operazioni di bonifica;
il progetto prevede lo smantellamento delle strutture industriali (a eccezione di quelle che poco dopo saranno individuate come aree di archeologia industriale) e il risanamento ecologico ed ambientale dell'area;
viene inoltre istituito, a norma di legge, un comitato di coordinamento ad alta sorveglianza, supportato da una commissione tecnico-scientifica di esperti, al fine di vigilare sulle attività di bonifica. Nei primi 3 anni di attività, tuttavia, la Bagnoli SpA non rispetta i tempi previsti e pur smontando la maggior

parte dei fabbricati non avvia, nemmeno in minima parte, l'attesa bonifica dei suoli;
nel 2000 la società sostiene di aver completo il 95 per cento delle demolizioni, il 65 per cento dello smontaggio e l'81 per cento della bonifica dei suoli, corrispondenti all'83 per cento del lavoro da eseguire. Relativamente alle demolizioni le percentuali sono veritiere, mentre quelle inerenti alla bonifica sono in evidente disaccordo con la realtà. Al termine di 6 anni di lavoro, finanziato per un totale di 400 miliardi di lire, la bonifica totale è al 30,35 per cento (rispetto all'83 per cento attestato dalla Bagnoli) e le operazioni in tal senso si limitano alla sola "messa in sicurezza" della colmata a mare, considerata di estrema pericolosità per la preservazione dell'ambiente marino e litoraneo di Bagnoli;
il sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio (aree industriali) è stato individuato dall'art. 114, comma 24, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001). Al suo interno sono inserite le aree ex Ilva ed ex Eternit nonché l'area marina antistante;
la legge n. 388 del 2000 ha disposto lo stanziamento di risorse statali per 75.059.174 euro finalizzate al finanziamento del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, del costo complessivo di 151.377.964 euro. Per l'attuazione del piano in data 17 luglio 2003 viene sottoscritto un accordo di programma, approvato il 31 luglio 2003 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale è previsto che il Ministero dell'ambiente eroghi alla Bagnoli Futura SpA le suddette risorse pari a 75.059.174 euro;
la Bagnoli Futura SpA è una società di trasformazione urbana (STU), partecipata dal Comune di Napoli (per il 92 per cento), dalla Regione Campania e dalla Provincia di Napoli, nata il 24 aprile 2002, la cui *mission* aziendale consiste nella progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione e risanamento urbano nel territorio di Napoli, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento all'acquisizione e alla bonifica dell'area ex Italsider di Bagnoli;
nel 2001, a fronte del procedere a rilento delle operazioni di bonifica, il Comune di Napoli acquisisce i suoli dell'ex area industriale, ad esclusione dell'area ex Cementir di proprietà del gruppo Caltagirone, impegnandosi a corrispondere all'IRI (oggi Fintecna) e a Cimimontubi e Mededil, proprietarie dei suoli, 69 miliardi di lire. Tali somme a tutt'oggi ancora non versate, sono lievitate, in virtù degli interessi, a circa 59 milioni di euro; ciò ha causato il fallimento della società Bagnoli Futura SpA per la quale il Tribunale di Napoli Sezione fallimentare, con sentenza n. 188/2014 del 29 maggio 2014, ha dichiarato il fallimento;
considerato che, a parere degli interroganti:
non pare comprensibile la motivazione per cui il Tribunale di Napoli abbia decretato il fallimento della Bagnoli Futura, fallimento indotto dalla richiesta da parte di Fintecna del pagamento dei suoli, considerato che Fintecna è subentrata ad Irtecna del gruppo IRI incorporandola per completare opere di bonifica che non sono state eseguite. È evidente che se ad oggi i suoli hanno valore nullo, all'atto della cessione alla STU Bagnoli Futura tali suoli valevano ancor meno;
Fintecna avrebbe dovuto bonificare anche la spiaggia, i fondali e rimuovere la colmata;
ci si dovrebbe chiedere quale valore potrebbero avere i suddetti suoli se la STU Bagnoli Futura avesse portato a termine la sua missione senza l'assunta bonifica degli arenili e dei fondali e di conseguenza quali soggetti potevano essere interessati all'acquisto dei suoli a destinazione turistico-balneare in un sito con spiaggia e fondali ancora fortemente inquinati;
non è chiaro il motivo per cui Fintecna vanti la riscossione di circa 60 milioni di euro, essendo la diretta responsabile dell'inquinamento dei suoli e non è chiara la modalità con cui la responsabile dell'inquinamento ha pagato la bonifica e il risarcimento del danno causato in ottemperanza al principio europeo recepito e ribadito dall'Italia del "chi inquina paga";
considerato inoltre che:
dal mese di aprile 2013 le aree ex Italsider e l'area di colmata a mare sono state oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Napoli. Tali aree sono state affidate al presidente della Bagnoli Futura SpA, in qualità di custode dinamico, con l'obbligo di procedere alla realizzazione di alcune

attività relative alla bonifica ed alla messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda. A causa del fallimento di Bagnoli Futura, il Comune di Napoli è subentrato al commissario delegato della Bagnoli Futura SpA ed è quindi l'attuale responsabile dell'area SIN Bagnoli-Coroglio;

la Bagnoli Futura SpA, ottemperando a quanto richiesto nell'ambito del procedimento penale, ha trasmesso alcuni elaborati tecnici che sono stati esaminati dal gruppo di assistenza tecnica della Direzione generale TRI (Territorio e risorse idriche) del Ministero dell'ambiente e da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Sono, quindi, state specificatamente individuate dal Ministero e comunicate ai rappresentati della Bagnoli Futura le integrazioni necessarie. Attualmente il Ministero è in attesa di ricevere le integrazioni progettuali dal Comune di Napoli, ovvero dal soggetto attualmente responsabile;

in data 23 aprile 2014 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria che ha affrontato dal punto di vista tecnico le problematiche insistenti nell'area ex Eternit e le fasce di rispetto degli immobili di archeologia industriale;

in data 10 luglio 2014 si è svolta la conferenza decisoria che ha evidenziato come risulti superata, sulla base di quanto indicato dalla procura di Napoli, la variante 2012 per la destinazione d'uso delle fasce di rispetto, in quanto deve essere rivalutata per lo scenario verde residenziale e la medesima procedura dev'essere applicata anche alle restanti aree sottoposte a sequestro. La conferenza ha pertanto deliberato di richiedere entrambe le caratterizzazioni commerciale-industriale e verde-residenziale. Inoltre, considerato che la bonifica risulta eseguita al 60 per cento, la conferanza ha osservato che Bagnoli Futura deve chiarire le motivazioni che hanno portato ad un aumento dei volumi dei terreni da rimuovere e che tali motivazioni devono essere dettagliate e ben specificate. Bagnoli Futura deve trasmettere il progetto definitivo di messa in sicurezza delle acque di falda, mentre per l'area Cementir dovrà essere elaborata una specifica analisi di rischi del sito condotta secondo precise indicazioni predisposte dalla conferenza stessa; la campagna di monitoraggio dovrà riguardare tutti i pozzi dell'area sotto il coordinamento dell'ARPAC (Agenzia regionale protezione ambientale Campania) che trasmetterà gli esiti al Ministero dell'ambiente;

ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 la Giunta regionale della Campania ha richiesto al Ministero, con delibera n. 514 del 25 novembre 2013, la ridefinizione del perimetro del SIN Bagnoli-Coroglio. L'ipotesi di riperimetrazione avanzata dalla Regione prevedeva che restassero di competenza ministeriale esclusivamente le aree ex industriali, quelle ad esse immediatamente adiacenti, la colmata, gli arenili ed i fondali;

successivamente la Direzione generale TRI ha acquisito la relazione dell'ARPAC in riferimento al caso EU Pilot 5972/13/ENVI. Dall'esame di tale relazione, è emerso che nella perimetrazione del SIN Bagnoli-Coroglio, di cui al decreto ministeriale del 31 agosto 2001 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.250 del 26 ottobre 2001, è presente un'area di discarica un tempo asservita alla società Ilva-Italsider, ubicata in corrispondenza del "Cavone degli Sbirri", di estensione di circa 48.400 metri quadri. A seguito di tale relazione la Direzione generale TRI, con nota del 4 aprile 2014, ha richiesto alla Regione Campania, al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli ed all'ARPAC di trasmettere con urgenza ulteriori informazioni in merito alle procedure di autorizzazione, tipologia dei rifiuti ed indagini eseguite per la discarica, evidenziando che, in attesa del riscontro alla nota medesima, la procedura di riperimetrazione del SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio sarebbe stata sospesa. Il Comune di Napoli ha fornito la documentazione relativa all'area (dati catastali ed individuazione delle proprietà) ed il 30 giugno 2014 si è svolta una Conferenza di servizi per la riperimetrazione del SIN che ha riconfermato la competenza del Ministero, oltre che per le aree ex Ilva e Eternit e limitrofe, anche per l'ex discarica "Cavone degli sbirri" nonché per le aree ex Cemetir, fondazione Idis, area di colmata Arenili nord e sud e area marina. Tutte le restanti parti sono state attribuite alla competenza della Regione;

considerato altresì che:

il fallimento della Bagnoli Futura SpA ha creato conseguenti gravissime criticità di natura finanziaria e

amministrativa che investono, ad oggi, il piano di completamento del recupero ambientale;
attualmente la situazione finanziaria relativa al SIN risulta la seguente: rispetto alle risorse già erogate a favore della Bagnoli Futura SpA (40.788.463,40 euro), risulta l'ulteriore importo di 8.000.000 euro non trasferito in quanto pignorato da soggetti terzi creditori della Bagnoli Futura SpA; le risorse ministeriali ancora da erogare (complessivi 26.270.710,60 euro) sono cadute in perenzione amministrativa e per procedere all'erogazione di tali somme occorre attivare le necessarie procedure di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della reiscrizione nel bilancio del Ministero; anche le citate risorse ancora da erogare (26.270.710,60 euro) sono gravate da atti di pignoramento di soggetti terzi creditori della Bagnoli Futura SpA;
in data 21 dicembre 2007 è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro "Bagnoli-Piombino", cessato anticipatamente il 30 settembre 2013, a causa di ingenti definanziamenti operati dal Governo nonché per il venire meno della disponibilità di Piombino ad accogliere i sedimenti del SIN di Bagnoli-Coroglio. Rispetto a tale accordo, allo stato residuano circa 48 milioni di euro, stanziati dal Ministero, attualmente nelle disponibilità del Comune di Napoli, da riprogrammare;
la società Bagnoli Futura SpA, subentrata alla precedente Bagnoli SpA, aveva assunto l'incarico di portare a termine la bonifica dei suoli e la realizzazione definitiva del PUE (piano urbanistico esecutivo). Lo scopo sociale della STU consisteva dunque nel gestire i suoli divenuti di sua proprietà, bonificarli, edificarli laddove previsto dal piano con opere pubbliche e quindi vendere i restanti lotti ai privati, che avrebbero realizzato le restanti opere previste dal PUE;
contestualmente alla società, era stata istituita una commissione di vigilanza sulle attività della Bagnoli Futura la cui presidenza fu affidata ad un esponente dell'opposizione comunale;
nel giugno 2005, un mese dopo la definitiva approvazione del PUE da parte degli enti locali, la Bagnoli Futura aveva avviato le sue attività operative;
la commissione di vigilanza fin dal suo insediamento ha sempre incontrato numerose difficoltà tanto che la nuova commissione insediatasi nel 2007 a seguito del rinnovo del Consiglio comunale nella prima relazione depositata evidenziava quanto segue: "La vecchia Commissione di Vigilanza sulla Bagnolifutura ha tenuto la sua ultima seduta utile, in data 26 maggio 2005. Da quella data è stata denunciata, per l'indisponibilità dei vertici della Bagnolifutura e/o per la reiterata mancanza del numero legale, l'impossibilità di riunirsi in sedute valide. L'ex presidente Passariello sostiene che questi sono stati i motivi principali che lo hanno indotto ad informare, nel merito, la Procura della Repubblica. Questi, chiarisce ancora che, relativamente al secondo semestre 2005 ed al primo semestre 2006, si è stati impossibilitati alla redazione delle relazioni semestrali in primo luogo perché la Bagnolifutura non ha fatto pervenire in tempo utile le proprie rendicontazioni delle attività riferite a questi periodi, in secondo luogo perché la Commissione non si è più potuta riunire per la mancanza ripetuta e continuativa del numero legale dei propri Commissari";
tutto ciò, a parere degli interroganti, avrebbe dovuto costituire un campanello d'allarme;
i punti critici già allora riscontrati dalla Commissione erano i seguenti: mancata disponibilità del sito per lo stoccaggio per i materiali inerti; assenza di strategie alternative volte a trovare ubicazione per i circa 800.000 metri cubi provenienti dal piano di completamento della bonifica di Bagnoli; mancata definizione delle trattative per l'acquisizione dei restanti suoli facenti parte del PUE; accumulo di importanti ritardi rispetto alle previsioni contenute nel piano di intervento fornito dalla Bagnoli Futura; accumulo di importanti ritardi anche rispetto alla bonifica della linea di costa e dei fondali marini; incertezze presenti nell'opinione pubblica circa la rimozione della colmata a mare e circa la realizzazione del porto canale;
in data 12 febbraio 2007 la Commissione di vigilanza accoglie in audizione i vertici della STU. Nel corso della seduta viene per la prima volta audito il presidente della Bagnoli Futura, professor Papa. Al riguardo si riporta parte della relazione della Commissione di vigilanza: "Il professor si impegna a fornire le tre relazioni trimestrali di rendicontazione delle attività della Stu che risultano arretrate. Relativamente ai limiti delle aree di competenza della Stu chiarisce che queste terminano sul lato mare, in coincidenza di Via Nuova Bagnoli. Oltre detto limite, verso il mare, ci sono altri soggetti che

hanno competenze su queste aree, in primo luogo il Commissario di Governo per le bonifiche e l'Autorità Portuale. Il professor Papa chiarisce ancora che, essendo dette aree in massima parte del demanio marittimo, ne scaturisce, non solo che la Stu non ha competenza sulle stesse, ma che non ne ha, neanche, la disponibilità. Ovviamente, sostiene il professor Papa, come Bagnolifutura, siamo interessati affinché le trasformazioni di queste aree (realizzazione del porto canale e rimozione della colmata), siano le più rapide possibili in quanto, essendo limitrofe a quelle di competenza della Stu, incidono in maniera importante sul valore delle stesse. Ciò, diventa importante soprattutto ai fini della commercializzazione delle aree trasformate dalla Stu, che è prevista dalla Convenzione, subito dopo la trasformazione urbana. Lo stesso, continua, chiarendo che la Stu non ha potere decisionale, ma è stata creata per realizzare gli obbiettivi indicati dal Consiglio Comunale. Chiarisce ancora, che lo scopo della Stu è di trasformare le aree in questione, previa bonifica, per poi commercializzarle e gestirle nel rispetto del P.U.E, approvato dal Consiglio Comunale. Aggiorna la Commissione circa la circostanza che nel 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il PUE, ciò ha consentito alla Stu di proporre al Ministro dell'Ambiente una variante, che tenga conto delle destinazioni d'uso delle diverse aree e quindi dei diversi livelli di bonifica necessitanti. Ciò ha prodotto un elevato salto temporale, detta variante è stata difatti approvata dal Ministero dell'Ambiente nel luglio 2006 e da quelle data la bonifica di Bagnoli, ha cambiato sostanzialmente forme e tempi. Secondo elemento importante è costituito dall'area di recapito degli inerti provenienti dalla bonifica difatti questi non saranno più trasportati a Pianura ma serviranno *in loco* nell'ambito di un'operazione di consolidamento del costone di Posillipo sotto il quale nascerà il Parco dello Sport. L'unica area, che rimane da bonificare, con lo stesso impegno e lo stesso tempo previsto dall'originario piano di bonifica è l'area del parco. Anche l'area del Turle Point è tutta bonificata e si può cominciare a trasformarla. Il professor Papa riferisce ancora che si è iniziato a lavorare sulla "porta del parco", area già bonificata, altra area già bonificata è l'ambito due, cioè quella degli alberghi, sul versante di Via Diocleziano. L'area del parco dello sport è sostanzialmente anch'essa, già bonificata. Lo stesso conferma che esiste un cronoprogramma complessivo di Bagnoli dove si prevede entro 2011 di consegnare l'intera area di Bagnoli già trasformata";

al punto 7 della relazione della commissione di vigilanza relativo alle criticità emerse all'esame degli atti, in particolare quelle sulla gestione della società Bagnoli Futura, si legge che "nel corso dell'attività di vigilanza della Commissione circa l'operato della Bagnoli Futura sono emerse numerosissime ed inquietanti anomalie procedurali che hanno caratterizzato la modalità di gestione delle fasi attuative dei procedimenti in corso che espongono fortemente l'amministrazione comunale ed inficiano il raggiungimento dello scopo della società. Con riferimento ai documenti esaminati si denunciano la: inadeguatezza dei progetti a base di gara; superficialità della fase di gestione e di affidamento degli appalti; imprudenza nella gestione della bonifica; carenza nella programmazione operativa concreta degli interventi";

considerato infine che:

attualmente, la situazione dell'inquinamento riscontrata all'interno del SIN si presenta con la contaminazione presente nelle aree ex industriali ex Ilva ed ex Eternit che può essere così sintetizzata: riporti, presenza di metalli pesanti (arsenico, piombo, stagno, zinco e vanadio), idrocarburi, IPA; suoli, metalli pesanti (arsenico, piombo, stagno, zinco e vanadio), idrocarburi, IPA, ma in quantità minori; acque sotterrane: presenza di metalli pesanti (arsenico, ferro e manganese), idrocarburi, IPA, inquinamento da reflui urbani. Inoltre sul sito è stata verificata la presenza di amianto dovuto all'area Eternit di produzione di manufatti in cemento-amianto;

la caratterizzazione ambientale di dettaglio degli arenili interni al sito di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio è stata effettuata su incarico del commissario di governo della Regione Campania. La contaminazione individuata riguarda principalmente i seguenti analiti: idrocarburi policiclici aromatici (IPA), PCB e metalli pesanti (arsenico, piombo, rame e zinco);

relativamente all'arenile posto a nord della colmata a mare, cioè l'"Arenile di Bagnoli" (aderente al pontile), risultano completati gli interventi di bonifica con misure di messa in sicurezza, attestati dalla

Provincia di Napoli con certificazione prot. n. 2177 del 13 maggio 2009, e le aree sono state riconsegnate dal commissario di governo all'Autorità portuale di Napoli in data 14 maggio 2009;
relativamente all'arenile posto a nord della colmata a mare, cioè l'"Arenile Ovest" (verso Pozzuoli), non sono stati ancora avviati i lavori previsti dalla variante approvata dalla conferenza di servizi decisoria del 20 aprile 2011;
per quanto riguarda l'arenile posto a sud della colmata a mare, cioè l'"Arenile di Coroglio", non sono stati completati gli interventi di bonifica; sono stati realizzati soltanto la messa in opera della protezione spondale e l'impianto di trattamento delle acque di falda in corrispondenza della colmata;
sulla base del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli e delle relative varianti sono stati attuati fino ad oggi i seguenti interventi: demolizione di gran parte degli edifici esistenti; bonifica del suolo e sottosuolo di circa il 60 per cento dell'intero intervento (aree collaudate e certificate dalla Provincia di Napoli);
in merito poi alla messa in sicurezza delle acque di falda si evidenzia che attualmente è attiva una barriera idraulica, costituita da 31 pozzi di emungimento, a monte della colmata con successiva re-immissione, a valle della stessa, delle acque di falda emunte, previo idoneo trattamento. Sono stati, inoltre, realizzati 2 diaframmi plastici paralleli alla linea di costa, a nord ed a sud dell'area di colmata a mare, atti ad intercettare le acque di falda contaminate;
tuttavia non è noto agli interroganti l'effettivo funzionamento della stessa barriera, a fronte del persistere della presenza di inquinanti;
all'interno dell'area ex industriale sorge la Città della scienza, centro di divulgazione scientifica ed incubatore d'impresa gestito dalla fondazione Idis di Vittorio Silvestrini, insediato nei capannoni della ex Federconsorzi, ristrutturati nel 1993; la bonifica dell'area, ampia circa 6,5 ettari, è stata realizzata dall'Idis con circa 105 miliardi di lire (di cui oltre il 90 per cento di fondi pubblici). Gli interroganti rilevano che non risultano mai consegnate o comunque mai rese pubbliche le certificazioni di avvenuta bonifica, rilasciate, secondo dichiarazioni della fondazione Idis e del Ministero, dalla Provincia, e, ad oggi, mai pervenute nonostante i cittadini di Bagnoli le abbiano più volte richieste al Comune di Napoli;
benché gli strumenti urbanistici prevedano l'abbattimento di tutti gli edifici insistenti sulla spiaggia, l'Idis gode di una specifica deroga, grazie ad un accordo di programma del 1996 che ha disposto la sua permanenza *in loco* per un periodo di almeno 70 anni. A giudizio degli interroganti viene così inficiato il recupero del litorale per favorire un'attività che presenta, accanto ad aspetti di pregio, diverse incompatibilità con le previsioni urbanistiche nonché oscurità politico-gestionali;
la Città della scienza, come noto, il 4 marzo 2013 è stata oggetto di un incendio probabilmente doloso. Attualmente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta valutando la firma di un accordo di programma con il Comune di Napoli e la fondazione Idis per la ricostruzione della stessa nello stesso punto in cui essa sorgeva a giudizio degli interroganti perpetuando un'irregolarità non compatibile con il piano di risistemazione dell'area e con l'attuazione della destinazione prevista nel piano generale;
inoltre risulta a gli interroganti, come riportato dalla stampa, che sia prossima la firma di un secondo accordo di programma per disciplinare il prosieguo della bonifica;
trattandosi di un SIN il Ministero dell'ambiente è il soggetto competente per la procedura di bonifica di cui all'art 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attività della commissione comunale di vigilanza su Bagnoli Futura SpA e degli ostacoli frapposti alla sua operatività prima nella mancata elezione del presidente e poi nella ripetuta assenza dei vertici della stessa alle riunioni;
se risultino le ragioni per cui è stato soppresso il comitato di coordinamento ed alta sorveglianza, supportato da una commissione tecnico-scientifica di esperti;
se risultino le motivazioni per cui, a tutt'oggi, la bonifica del sito sia stata attuata dalla Società Bagnoli Futura SpA solo in misura del 60 per cento del piano totale, venendo meno così agli obblighi assunti;

quali iniziative siano state assunte, nell'ambito delle proprie competenze, per monitorare il corso degli interventi realizzati dalla Bagnoli Futura SpA negli anni addietro, sulla cui validità fin da subito si evidenziavano problemi e dubbi come può evincersi dal verbale della commissione di vigilanza, e per controllare il rispetto dei piani di bonifica e degli accordi, impedendo che si verificassero danni allo Stato e ai cittadini;

se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, presso l'ente competente affinché vengano indicate le iniziative intraprese dal Comune di Napoli attuale responsabile dell'area SIN Bagnoli-Coroglio subentrato al commissario delegato della Bagnoli Futura SpA, il cui fallimento è stato dichiarato in data 29 maggio 2014 con sentenza n 188, per il completamento della corretta bonifica;

quale tipo di approfondimenti siano stati condotti per constatare, anche a seguito delle indagini della magistratura, l'effettivo stato di inquinamento dei suoli e del sottosuolo nonché il funzionamento della barriera idraulica adottata come intervento di messa in sicurezza d'emergenza per le acque di falda;

quali iniziative di competenza siano state adottate e quali accertamenti disposti per garantire che non siano in atto situazioni di pericolo per la salute dei cittadini di Napoli e in particolare del quartiere Fuorigrotta-Bagnoli, anche in accordo con il Ministero della salute;

quali misure di competenza abbia promosso o intenda promuovere per recuperare, in ottemperanza al principio del "chi inquina paga", dalla società Ilva, dalla società Cementir e dalla Eternit i costi sostenuti e da sostenere per la completa bonifica dell'area;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere considerato che nei confronti della Bagnoli Futura SpA pende sia giudizio fallimentare, la cui udienza sarà a breve chiamata dinanzi alla 7a sezione del Tribunale di Napoli, che giudizio penale dinanzi alla 6a sezione penale del Tribunale di Napoli per disastro ambientale in merito alla mancata bonifica;

quale esito abbia avuto la richiesta di dichiarazione di disastro ambientale formalizzata dai cittadini ed inviata al Ministero dell'ambiente nonché alla Commissione europea rispettivamente in data 3 luglio 2013 e 4 luglio 2013;

se nel valutare i termini relativi all'accordo per la ricostruzione della Città della scienza intenda tenere conto della situazione d'insieme dell'area e del proseguimento della bonifica di tutta l'area al fine di ridisegnare la fisionomia dei luoghi come approvati dal Comune di Napoli, dove la presenza dell'edificio in riva al mare potrebbe costituire un vincolo ed un limite a perseguire la naturale vocazione dell'area turistico balneare, essendo stato, tra l'altro, l'edificio stesso ristrutturato in deroga al piano regolatore generale;

se intenda inoltre suggerire lo spostamento in altro luogo dell'edificio della Città della scienza nel rispetto della variante urbanistica per la zona occidentale del piano regolatore della città di Napoli, della legge n. 582 del 1996, dove si prevede il ripristino della linea di costa, considerato che nel decreto ministeriale attuativo non sono stati vincolati come "monumentali" i capannoni "incendiati" quindi ad oggi demoliti o gravemente danneggiati;

se tra i fondi stanziati per la bonifica vi siano fondi europei ed eventualmente in che misura;

a quanto ammonti, oltre ai 48 milioni di euro già nella disponibilità del Comune di Napoli a titolo di residuo dello stanziamento conseguente all'accordo Bagnoli-Piombino, la somma ancora vincolata alla bonifica del SIN Napoli Bagnoli-Coroglio effettivamente disponibile anche se in perenzione amministrativa e dunque da riassegnare;

quali urgenti iniziative intenda adottare affinché venga completata la bonifica del sito, in particolare in assenza di valide proposte da parte del Comune di Napoli a seguito del venir meno dell'accordo Bagnoli Piombino, e quali siano i tempi;

se sia in possesso della certificazione di avvenuta bonifica dei suoli di Città della scienza rilasciata dalla Provincia di Napoli.

(4-02595)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01154, 3-01156 e 3-01157 della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente,sulla tutela del parco della Rimembranza di Modena, sul restauro del duomo di Modena e sull'aumento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi;
3-01160, della senatrice Idem ed altri, sulla tutela e la valorizzazione delle mura di Ostia antica;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01158, della senatrice Fasiolo, sulla presenza del collaboratore di studio presso gli studi dei medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale in Friuli-Venezia Giulia.

1.4.2.23. Seduta n. 300 (ant.) del 05/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

300a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente FEDELI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 304 del 3 settembre 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 agosto.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il dispositivo di voto del senatore Airola ha un

malfunzionamento).

Invito gli assistenti d'Aula a verificare il funzionamento della tessera del senatore Airola.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39).*

Sul 40° anniversario della strage dell'Italicus

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Il 4 agosto 1974, all'una del mattino, nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro, un ordigno ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486 Italicus, diretto a Monaco di Baviera.

L'esplosione causò la morte di dodici persone e il ferimento di altre cinquanta. L'immagine del vagone dilaniato dalla bomba ricorda uno dei momenti più bui del periodo del terrorismo e delle stragi, che rappresentarono una sfida durissima alle istituzioni repubblicane e alla convivenza civile del nostro Paese.

L'Italia è riuscita a superare quelle difficili prove, facendo leva sui sentimenti democratici della Nazione e sulla forza dei princìpi costituzionali. Tuttavia, molti di quegli episodi sono ancora oscuri e richiedono a tutti noi un continuo impegno per la ricerca della verità, un dovere che abbiamo nei confronti di chi ha perduto la vita in quei tragici eventi e delle future generazioni.

In memoria delle vittime invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1582) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,42)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1582, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cociancich. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, con il provvedimento in esame si compie un ulteriore passo in avanti verso quello che è un progetto più complessivo che caratterizza l'azione di questo Governo.

Non ho bisogno di ricordare ai colleghi che in questi giorni siamo fortemente impegnati nella discussione di un progetto di riforma della Costituzione, in modo particolare del bicameralismo paritario. Oggi, con il provvedimento in discussione, aggiungiamo un ulteriore tassello che mira alla riforma della pubblica amministrazione. I due provvedimenti vanno letti in una medesima logica di modernizzazione, nell'ambito di un progetto complessivo di riforma del nostro Paese. *(Brusio)*. Chiedo cortesemente ai colleghi alle mie spalle di abbassare il tono della voce.

Voglio dire innanzitutto che senza la burocrazia - termine che ha oggi una connotazione negativa - in realtà non c'è possibilità di avere un sistema efficiente ed uno Stato moderno. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, abbiamo iniziato la discussione.

COCIANCICH *(PD)*. La burocrazia è la prima grande risorsa di un Paese, la vera risorsa strategica di uno Stato. Si tratta di quel corpo di funzionari e di dirigenti grazie al quale è possibile dare attuazione alle politiche amministrative e dell'Esecutivo: per questo motivo esso deve essere rispettato e deve riacquisire dignità e fiducia nel proprio ruolo per lo sviluppo del Paese. Le grandi democrazie e gli Stati moderni, a cominciare dalla Francia, hanno investito in maniera significativa, costituendo delle scuole di alta amministrazione dalle quali vengono prelevati i funzionari di più alto prestigio di un Paese.

Il nostro compito, quindi, non è oggi quello di concorrere a gettare discredito e sfiducia su tre milioni di dipendenti pubblici, che invece costituiscono per noi l'orizzonte di una rinascita del Paese. Abbiamo però bisogno di trasformare questa riorganizzazione della pubblica amministrazione e di fare in modo che oggi non sia più un fardello per le imprese e per i cittadini, ma che diventi invece quell'aiuto e quel volano allo sviluppo di cui abbiamo così rilevante necessità.

Oggi in realtà la burocrazia è percepita come un onere aggiuntivo - e in certi casi lo rappresenta - anche indiretto, all'imposizione fiscale, che già raggiunge nel nostro Paese livelli *record*. In effetti, gli adempimenti richiesti alle imprese per poter adempiere e essere in *compliance* con i requisiti della normativa sono talmente bizantini e pesanti che sono necessarie risorse aggiuntive per le imprese per poter sostenere questo onere burocratico.

Di fatto, oggi, chi si vuole mettere in regola con gli oneri burocratici subisce uno svantaggio competitivo rispetto a coloro che invece cercano delle scorciatoie. Di conseguenza cresce il discredito nei confronti della pubblica amministrazione.

È invece necessario che la pubblica amministrazione attribuisca a se stessa questa sfida di rigenerarsi per rigenerare il Paese. Ciò implica un rinnovamento di idee, una semplificazione delle procedure, una migliore gestione delle risorse, una valorizzazione delle competenze ma anche un ricambio generazionale, quindi la capacità di utilizzare in modo più consapevole ed efficiente le tecnologie digitali.

Una parte significativa del disegno di legge oggi in discussione riguarda per l'appunto l'utilizzo più efficiente delle tecnologie digitali, per le quali sono già stati compiuti passi in avanti anche nel settore della giustizia, uno di quelli ai quali viene rimproverata la maggiore responsabilità per il ritardo degli investimenti nel nostro Paese. Se oggi in Italia non vi sono investimenti da parte di aziende e imprese straniere ciò non dipende dal costo del lavoro bensì dai ritardi della pubblica amministrazione e, in modo particolare, dai ritardi che riguardano i tempi della giustizia, la possibilità di ottenere in tempi brevi certezza del diritto, di recuperare crediti che diventano via via sempre più inesigibili: un ulteriore costo che le aziende non sono più disposte a sostenere.

Quindi, questo recupero di un senso di prestigio perduto, la consapevolezza che i funzionari e i dirigenti sono al servizio dello Stato, della collettività e dei singoli cittadini passa anche attraverso una forma di autolimitazione di quelli che oggi sono concepiti come luoghi di privilegio, tanto più inaccettabili in quanto oggi la dimensione del rischio, della precarietà, della fatica del vivere quotidiano sono il segno caratteristico della vita della stragrande maggioranza dei nostri concittadini.

Di conseguenza, quelle che una volta erano le tutele e le garanzie dei dipendenti pubblici oggi sono percepite come un luogo di privilegio non più al servizio della collettività, ma come una sorta di oasi protetta in cui non vi è un rischio, vi è una carriera automatica, non vi è possibilità di essere trasferiti a funzioni diverse laddove non vi è più la necessità di utilizzare le risorse per funzioni che vengono meno.

Questo provvedimento interviene dunque prevedendo alcuni principi. Innanzi tutto un principio di mobilità interna, la possibilità di essere ricollocati presso altre amministrazioni, una mobilità tra società partecipate tra le pubbliche amministrazioni, la possibilità di chiedere per il personale in esubero una qualifica inferiore, laddove la qualifica precedentemente rivestita non giustifica più la posizione.

Inoltre, nella prospettiva di valorizzare le risorse interne viene anche posto un freno all'attribuzione di incarichi di consulenza esterna, vietati quando a titolo oneroso e consentiti quando a titolo gratuito anche se solo per un anno. Ritengo che ciò incentiverà la pubblica amministrazione a ricercare al proprio interno nuove risorse e a valorizzare e a far crescere le proprie competenze interne.

C'è un tema particolarmente scabroso - se mi permette il termine signor Presidente - che riguarda la retribuzione dei dirigenti e dei funzionari. Su questo c'è stata, anche nei giorni e nelle settimane scorse, una grande polemica perché importanti centri studio hanno messo in evidenza come oggi la pubblica amministrazione sia caratterizzata sostanzialmente da una piramide con un vertice acuto, molto sottile, con retribuzioni altissime, soprattutto se paragonate a quelle dei propri colleghi di altri Paesi membri dell'Unione europea.

Per esempio, se facciamo riferimento ad un Paese come il Regno Unito che sicuramente gode di una amministrazione pubblica (*flexible servants*), si nota una differenza retributiva che appare assolutamente sproporzionata. Cito alcuni esempi. I ministeri della salute e dello sviluppo economico in Italia hanno, rispettivamente, 125 e 165 dirigenti di seconda fascia che guadagnano in media 110.000 euro, cioè quanto i 17 dirigenti di prima fascia del ministero dell'economia britannico; 300 dirigenti apicali di Regioni e Province guadagnano 150.000 euro, cioè quanto uno dei quattro direttori generali del ministero dell'economia e il capo di gabinetto del ministero degli esteri britannici.

Nel campo della carriera diplomatica lo stipendio medio è di quasi 200.000 euro per i quasi 900 diplomatici ed è assolutamente sproporzionato rispetto a quanto guadagnano i loro colleghi stranieri.

Non voglio fare una lunga lista di queste comparazioni, però è evidente che oggi abbiamo dei vertici che appaiono eccessivamente remunerati e spesso la remunerazione non è collegata al raggiungimento di risultati concreti e specifici né da parte del singolo funzionario, né nel complesso della pubblica amministrazione.

Così come oggi il ceto politico sta autoriformandosi, sta accettando una riduzione delle proprie attribuzioni, delle proprie funzioni ed anche delle proprie retribuzioni, credo che la riacquisizione di prestigio e la capacità di acquisire prestigio agli occhi dei nostri concittadini passino anche attraverso un gesto di maggiore solidarietà e di condivisione all'interno della pubblica amministrazione delle risorse economiche.

Per questo motivo, a nome del Gruppo Partito Democratico, annuncio il voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che preliminarmente l'interprete debba segnalare i chiari ed evidenti profili di incostituzionalità del decreto-legge che stamane è posto al nostro esame per la conversione.

Il primo, per la verità, è molto evidente, se si considera che il decreto-legge in questioni tratta materia relativa al pubblico impiego, all'organizzazione della pubblica amministrazione, alla semplificazione dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione, alle misure di incentivazione e trasparenza nelle procedure dei lavori pubblici e alla esecuzione di opere per quanto attiene l'Expo (che compare di tanto in tanto in vari provvedimenti di legge in maniera disarticolata, disomogenea,

frazionata determinando quella confusione che noi che siamo operatori in politica non riusciamo a comprendere). È ben evidente come sia molto più complesso per il cittadino comune comprendere questo frazionamento ingiustificato.

Indubbiamente vi è una disomogeneità di materia che lede il profilo di costituzionalità consacrato nell'articolo 77 della Carta costituzionale ma, più specificamente, nella legge n. 400 del 23 agosto 1988 che testualmente recita che i decreti-legge: «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

Per questo verso e per la disomogeneità del provvedimento al nostro esame non può che concludersi che il provvedimento è viziato e che esso presenta evidenti profili di incostituzionalità.

Vi è poi da considerare il problema posto dall'articolo 81 della Costituzione. L'ufficio del Quirinale (non oserei parlare del Presidente della Repubblica), che opera il controllo di legittimità costituzionale sui provvedimenti di legge alla firma del Presidente, nel caso di decreti-legge, per la approvazione e quindi la successiva trasmissione alle Camere o, nel caso di leggi, per la promulgazione, è stato sempre puntualmente attento ad evidenziare e a trattenere provvedimenti di legge per l'esame dei profili di costituzionalità.

Ebbene, per quanto riguarda questo Governo (parlerei più di Governo che di provvedimento) a me pare che le attenzioni così rigorose del passato siano del tutto sfumate, svilite e quasi, annullate perché il decreto, che è arrivato da noi senza la copertura finanziaria, ha passato prima il vaglio della Camera. A questo punto, mi viene qualche dubbio sull'opportunità del doppio controllo dei provvedimenti di legge di un sistema bicamerale rispetto a quello del sistema monocamerale che abbiamo licenziato ieri. Su questo ho qualche preoccupazione: un errore della Camera che lascia passare un provvedimento senza copertura, in chiara ed evidente incostituzionalità. Prima della Camera, questo decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica ed è passato, quindi, al vaglio degli uffici del Quirinale, che pure non hanno evidenziato e notato l'incostituzionalità e la mancanza di copertura.

Mi sono soffermato sul decreto non per una fissazione, ma perché ritengo che noi legislatori quando si parla di magistrati abbiamo sempre da operare deroghe. Per tutti i cittadini valgono delle regole, per i magistrati valgono regole diverse. Questo perché appena si accenna ad una riforma che, in qualche modo, può interessare tutta la platea dei pubblici dipendenti, interviene l'Associazione nazionale magistrati e i Governi tutti, per la verità, fanno freno e operano quelle deroghe che non sono mancate anche in questo provvedimento.

Ciò che più mi appassiona e che ha destato la mia attenzione è il divieto di trattenimento in servizio previsto per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Ma non per i magistrati fino al 2015. Perché, quando si rende vacante un posto apicale della magistratura, il Consiglio superiore della magistratura non provvede nell'immediatezza dei tempi ad assegnare quel posto al magistrato che vi ha concorso? Non vi provvede nell'immediatezza perché, alla base di questa assegnazione dei ruoli apicali della magistratura, vi deve essere una serie di intese e accordi tra correnti politiche all'interno della magistratura, che determinano poi la vacanza di quel posto; allora, decidono per il trattenimento in servizio. Perché non abbiamo il coraggio di dire (prima ancora che si renda vacante quel posto) che, quando si sa che un determinato procuratore capo andrà in pensione, non si bandisce il concorso e si assegna il posto nell'immediatezza della risoluzione del rapporto di pubblico impiego del procuratore capo ad altra figura che ne va ad assumere le funzioni?

C'è poi un'altra questione che è stata trattata in maniera improvvisata, ma qui tutto è provvisorio. Sono un modesto tecnico che non ha capito niente leggendo della famosa e annosa questione "della quota 96", che il Governo nelle sue intenzioni voleva risolvere. Non ho capito nulla su come hanno affrontato la questione; non ho capito nulla io e non ci capirà nulla il cittadino. Il provvedimento è confuso ed il Governo, all'ultimo momento, in Commissione, ha fatto fare dai relatori quattro emendamenti che annullavano tutta quella parte che sforava sotto il profilo della copertura economica, pensando di aver così sistemato questo disastro. Alla fine, è venuto fuori un provvedimento confuso che ha un insieme di norme non omogenee tra loro. Lo scopo che il Governo si era prefisso con questo provvedimento è decisamente sfumato.

In altri termini, questo provvedimento non va nella direzione della trasparenza della pubblica amministrazione; crea delle disparità di trattamento tra magistrati, primari ospedalieri e altri funzionari dello Stato; non semplifica l'accesso del cittadino e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione. È l'ennesimo e finale *spot* renziano di questo avvio di estate.

Per quanto riguarda me, ma - credo - anche il Gruppo di Forza Italia, convintamente voteremo no all'approvazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti. Ne ha facoltà.

*SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sempre ritenuto e continuo a ritenere che, all'interno di quest'Aula, ci siano dei colleghi meravigliosi, preparati ed onesti.

Però, dal punto di vista politico, una piccola riflessione la debbo fare perché l'onestà e la preparazione, in questo caso, non si combinano con il rispetto, sotto il profilo politico, per gli altri che la pensano in modo diverso. Cari colleghi, diventa difficile far capire ad un cittadino o ad un collega giovane che questo comportamento attuato dalla maggioranza rispecchi un comportamento di correttezza politica. Infatti, non si riesce a capire come si fa una marcia indietro e nessuno all'interno della maggioranza prende una posizione per dire: scusa, ma se avevamo promesso dalle altre cose, perché oggi facciamo il contrario? Mi riferisco all'ultima riflessione che avete fatto sulla questione delle pensioni.

Questo è un piccolo dettaglio, ma c'è un dettaglio molto più grande, che è il comportamento politico di correttezza che alcuni di voi hanno richiamato più volte quando Governi diversi dal vostro utilizzavano quel meccanismo di fiducia che voi oggi, con molta tranquillità e serenità, applicate. Viene consigliato dal presidente Renzi e, voi senza fiatare, siete ben disponibili ad applicare questo meccanismo di fiducia, come a dire che nessuno di noi può parlare, discutere e dare suggerimenti.

Allora la mia domanda, cari colleghi (vi rispetto molto), è la seguente: dal punto di vista politica, è corretto quello che voi state facendo? Dal punto di vista politico, corrisponde a quanto voi, negli anni passati, gridavate allo scandalo quando Governi diversi dal vostro si permettevano di mettere il voto di fiducia e voi, scandalizzati, additavate coloro i quali stavano dall'altra parte (cioè sui banchi, dall'altra parte della vostra barricata) come delle persone non corrette politicamente?

Eppure, queste persone che ieri gridavano allo scandalo le vedo oggi sedute nei banchi del PD. Allora, cari amici, io ho il massimo rispetto nei vostri confronti, come potete sostenere il voto fiducia con tranquillità e senza scandalizzarvi? Perché due o tre anni fa, quando c'era un Governo diverso dal vostro, eravate tutti scandalizzati dal voto fiducia, contavate i numeri e facevate delle dichiarazioni all'esterno e ai vari giornali parlando di comportamento scorretto di una maggioranza che non rispetta il Parlamento? Lo dico a coloro i quali oggi si alzano per darci lezioni di buon comportamento politico, per sapere se ciò che dicevano allora corrispondeva alla realtà o meno, se erano allora in buona fede o lo sono oggi. Richiamo questi colleghi per invitarli a dare un cenno per dire se questo comportamento è scorretto o non è corretto.

Cari amici, con il massimo rispetto che ho per voi, con la tranquillità e la serenità che tutti noi dovremmo avere in quest'Aula, e rivolgendomi con il massimo rispetto al senatore Zanda, che è Capogruppo del PD, gli chiedo se ritiene giusto approvare di gran corsa una riforma costituzionale con le forze di opposizione che stanno fuori, sull'Aventino? Se ciò fosse successo a un altro Governo, ad esempio ad un Esecutivo guidato da Berlusconi o da altri, avreste detto quanto di peggio si poteva dire nei confronti di un avversario politico.

Oggi è inutile entrare nel merito della discussione, perché già sappiamo che tutto ciò che andremo a dire o che vorremmo dire è privo di significato, perché il Governo ha già scelto di porre la questione di fiducia e voi, consenzienti, avete detto di sì senza ribellarvi e questo è un fatto di grande scorrettezza politica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame è pieno di luci e di gravi ombre. Signora ministro Madia, il provvedimento all'ordine del giorno, come molti altri, con il vostro ormai costante e diuturno ricorso alla fiducia, crea un impedimento a noi e anche a me, che in genere

tendo a trovare soluzioni e posizioni condivise, e ci obbliga a dover intervenire nel dibattito soltanto per una testimonianza, per poter dire domani: avevo ragione.

Si tratta, tuttavia, di una situazione abbastanza insoddisfacente, perché la filosofia del provvedimento, specialmente per quanto riguarda il ricambio generazionale, in particolare se applicata anche al mondo del lavoro privato, sarebbe del tutto sbagliata. Il ricambio generazionale, infatti, non si realizza attraverso il pensionamento forzoso e l'introduzione di persone che non potranno mai sopperire alla deficienza che viene a determinarsi con l'uscita di coloro che vanno in pensionamento anticipato, mancando, quantomeno, della stessa competenza ed esperienza.

Vedo che nel provvedimento c'è un minimo di recupero del blocco del *turnover*. Allora, se si doveva fare un recupero, bastava scaglionare il ricambio generazionale con un graduale recupero del *turnover*. In tal modo lei avrebbe risolto, sotto il profilo di quella che è una situazione che si è andata via via ingigantendo.

Le faccio un esempio: nel mondo della giustizia c'erano 53.000 dipendenti. Sa quanti sono oggi? 37.000, in seguito ai blocchi del *turnover*. Nello stesso tempo, lei mi dice che bisogna rendere le amministrazioni efficienti. Ma l'efficienza non può derivare dal nulla, dalla volontà di correre, perché la volontà di correre sta determinando una serie di errori che dobbiamo prima subire, con una fiducia alla Camera o al Senato per poi, il giorno dopo, vedere che questi provvedimenti vengono modificati dallo stesso Governo che ha posto l'altra fiducia nell'altra Camera. Lo abbiamo visto con il decreto competitività e lo vediamo oggi con il decreto sulla pubblica amministrazione.

Questo aumenta la sfiducia dei cittadini nei rapporti con lo Stato. Quando i 4.000 insegnanti vedono approvato dalla Camera con un voto di fiducia una diversa disciplina credono che finalmente lo Stato pensi di porre rimedio a una ingiustizia realizzata con la legge Fornero e quindi credono nella capacità del Governo di valutare tutti gli aspetti prima di porre la fiducia, e al riguardo io ho colto il disagio del relatore nel tentare di dare giustificazioni.

Vede, io non sostengo che se non c'è la copertura bisogna mantenere la norma e condivido il fatto che sia stata eliminata. Il problema, però, non è se toglierla o meno ora. Il problema è che il Governo ha posto la fiducia alla Camera senza avere coperture certe. Ha condotto un braccio di ferro con il Ministero dell'economia e delle finanze senza avere la capacità di comprendere un aspetto relativo alla materia della fiducia. Non lo dico da senatore o parlamentare, perché ricordo che anche quando ero un semplice magistrato credevo (e ne sono ancora convinto) che quando il Governo pone la fiducia abbia già condotto tutte le verifiche necessarie affinché quella norma possa essere votata con tranquillità.

E come devo ragionare rispetto ai benefici previsti per le vittime del terrorismo? Per preservare quei benefici bastava anche scaglionare quel ricambio generazionale nella magistratura. Lei sa meglio di me quali siano le pensioni e quali siano le liquidazioni. Scaglionarle avrebbe fatto sì che le vittime del terrorismo non subissero lo smacco di questo ulteriore tassello di inciviltà. Io penso che tutti noi dovremmo garantire a chi è vittima del terrorismo la possibilità di ottenere dei benefici rispetto al sacrificio che ha compiuto nell'interesse della comunità e dello Stato.

Da ultimo, io non faccio un discorso corporativo, ma le dico che questo Senato si è impegnato in una lunga battaglia per applicare la regola dei 10 anni per il collocamento fuori ruolo dei magistrati. Poi la regola è stata in parte modificata e applicata in modo sbagliato dallo stesso Governo. Noi, invece, verifichiamo ora una incongruenza per quanto riguarda il ricambio generazionale nella magistratura. Come fa a sostenere il ricambio generazionale con un contestuale collocamento a riposo di circa 500 magistrati? Questo vorrebbe dire sguarnire gli uffici giudiziari!

Non le contesto la data dei 70 anni per il pensionamento anche se, con i nuovi modelli di accesso alla magistratura, per alcuni sarà molto difficile raggiungere il quarantesimo anno di servizio. Ma prescindo da questo. Io le sto chiedendo come sia possibile immaginare che vengano tutti collocati a riposo nello stesso momento e che venga comunque applicata la norma.

Signora Ministro, lei ha scritto, e bene, una norma che nel 1979 io avevo individuato come circolare del Consiglio superiore della magistratura. Tale circolare prevedeva che i posti dovessero essere

pubblicati sei mesi prima e coperti prima del pensionamento del magistrato. Lei l'ha tradotta in una norma con dei termini, e questa è perfetta: le do il consenso, sperando che finalmente venga realizzata quella necessaria attività amministrativa che precede la nomina e che arrivi prima del momento della scadenza.

Ma non è possibile applicarla rispetto a 400 contemporanee scadenze, e se lei avesse previsto uno scaglionamento in quattro anni, fermo restando il principio a cui lei ha fatto riferimento dei settant'anni, nei prossimi quattro-cinque anni, avrebbe avuto innanzitutto l'effetto di avere la possibilità di recuperare una parte delle spese e di dedicarle alle vittime del terrorismo. In secondo luogo, avrebbe potuto garantire, attraverso quello scaglionamento, l'applicazione della regola che lei ha voluto che venisse immediatamente prevista prima dell'andata via del magistrato che va collocato a riposo, e quindi la possibilità di intervento. In terzo luogo, si sarebbe avuta una maggiore possibilità di ricambio.

Per l'accesso in magistratura lei anche in questo caso è ritornata ad introdurre gli *stage* presso gli uffici giudiziari e oggi lei lo fa ponendo la fiducia. Noi abbiamo modificato questo aspetto due volte al Senato in questa legislatura, perché quello degli *stage* è un numero limitato. Così facendo lei crea una disparità di trattamento tra coloro che partecipano al concorso in magistratura. Una delle grandi regole che esistevano nell'ordinamento della Repubblica era di garantire la parità delle condizioni di accesso ai concorsi, e mentre abbiamo avuto dei ritardi - lei è giovane - fino alla fine degli anni Settanta abbiamo però avuto in tutte le amministrazioni un concorso annuale che garantiva quel ricambio a cui lei fa riferimento con una selezione coerente, assicurando a tutti le stesse garanzie di libertà di accesso. Qui si introduce un'uscita contestuale che è sbagliata dal punto di vista della funzionalità degli uffici, quando andrebbe invece prevista una gradualità in quattro-cinque anni, in tal senso accettando il suo principio, signora Ministro. Glielo ripeto: faccia una correzione con un prossimo provvedimento: scaglioni quel numero di magistrati per applicare correttamente la regola, che lei stessa ha posto, secondo la quale il Consiglio superiore deve effettivamente nominare prima dell'andata via di un magistrato un altro magistrato che lo sostituisce.

Su questo confidiamo. Non abbiamo altra scelta; anche votando contro devo confidare nella sua intelligenza, nella sua capacità di valutare gli effetti negativi di questo passaggio per porre rimedio con un nuovo provvedimento. Tanto la corsa a cui ci state abituando ci ha abituati anche a vedere provvedimenti che vengono cambiati dalla sera alla mattina nel passaggio tra Camera e Senato. *(Applausi dei senatori Marin e Alberti Casellati. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pagliari.

*PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, da questo dibattito sono emerse alcune valutazioni di merito e molte considerazioni di natura politica che si sono accentrate sui punti più discutibili del provvedimento e che non hanno dato atto dei dati sicuramente positivi di alcune scelte compiute da questo decreto-legge.

Un tema che è sicuramente molto importante è quello dell'Autorità nazionale anticorruzione e quello della disciplina definitiva dei suoi poteri, con la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, i cui poteri e le cui funzioni vengono trasferite nell'ANAC. L'unificazione di queste due Autorità introduce un principio che io credo molto importante.

Quando il tema è prevenzione e repressione dei fatti corruttivi nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione e anche nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, è chiaro che un'autorità unica che abbia la possibilità di controllare e vigilare questa azione, dal momento della formazione del rapporto contrattuale al momento della conclusione dell'opera, dispone di uno spettro di analisi molto più complessivo e molto più organico, per cui è possibile che l'azione possa essere non solo formale (il controllo della legittimità), ma anche sostanziale, individuando quelle opportunità di iniziativa che possono effettivamente reprimere il fatto corruttivo laddove c'è, anche alla sua nascita. Invece una ripartizione di queste funzioni tra agenzie diverse crea quella condizione per la quale la destra non sa cosa fa la sinistra e quindi si crea un'inefficienza di fatto, anche quando le soluzioni

legislative potrebbero essere soluzioni positive. Ma c'è pure la razionalizzazione delle autorità indipendenti, che credo sia un'altra scelta molto importante e molto significativa.

Prendo un altro tema che mi sembra significativo in questo decreto e che credo sia stato ripreso anche in alcuni interventi. Ci sono scelte sul piano del pubblico impiego che, sebbene debbano essere sviluppate, sono comunque significative e molto importanti. Sul piano della giustizia, l'introduzione dell'ufficio del processo è un principio sicuramente molto importante rispetto ad una razionalizzazione del sistema della giustizia. Esso, proprio nella logica a cui mi richiamavo ieri della centralità del tema dei tempi brevi della giustizia rispetto alla riforma complessiva della giustizia, rappresenta un passo in avanti molto importante e molto significativo. Il magistrato deve avere uno *staff* di collaboratori, come accade sotto l'altro fronte negli studi legali, in modo tale da poter avere collaborazione nell'istruzione delle pratiche e quindi essere nella condizione di dare soluzioni certe in tempi celeri.

Vengo poi ai temi più delicati, come la soppressione della norma sulla scuola, la soppressione della norma sul risarcimento alle vittime del terrorismo e la norma che riguarda le penalizzazioni. È stato detto in quest'Aula che sono state scelte politiche. Io credo però che da questo punto di vista manchi la prova, nel senso che o si dimostra che la Ragioneria generale dello Stato ha eccepito la mancanza di copertura per fare un piacere al Governo, oppure questo argomento non prende. Tale argomento si iscrive semplicemente in quella che è una polemica politica legittima, ma che rispetto a questi temi mi sembra molto impropria. Mi auguro, sotto questo profilo, che l'impegno che ha espresso il presidente Renzi di risolvere il problema in tempi rapidi (di cui non ho ragione di dubitare) diventi una norma concreta, in modo che si chiuda questa parentesi. Essa, peraltro, pone una questione su cui non ritorno, ed è il rapporto tra la struttura tecnica dell'economia e le scelte politiche di Governo. La semplifico in questi termini.

Vorrei capire, proprio perché credo che il supporto tecnico non possa invadere il campo delle scelte politiche - ed è un tema che è ricorso in più interventi - se l'eccezione di mancanza di copertura sia dovuta alla mancanza effettiva dei soldi necessari o se sia dovuta ad una scelta della Ragioneria di mantenere quella provvista in funzione di scelte più ampie legate alla legge di stabilità. Se questa fosse la scelta della Ragioneria, non potrebbe che essere, a mio modo di vedere, profondamente stigmatizzata, perché è il Governo che decide quando e come spendere nel contesto delle provviste a disposizione. Non può essere l'organo tecnico che decide quando quei soldi si spendono e quando sono a disposizione per le scelte politiche, perché in questo secondo caso è l'organo tecnico che fa politica e non l'organo politico.

Credo che questo sia un tema che, più che mai, va ripreso e sottolineato anche nella logica della considerazione che ho fatto ieri in tema di millenorme. Millenorme non vuol dire decreto *omnibus*, ma significa, nello specifico, che siamo di fronte a un decreto che, per temi, sviluppa una serie di scelte finalizzate alla soluzione di quel problema. In tema di semplificazione, ci sono le scelte in quel senso.

Millenorme è un tema che si pone rispetto alla possibilità della politica di controllare fino in fondo la coerenza delle norme con le scelte di fondo, proprio perché, anche sotto questo profilo, si evidenzia una eccessiva tendenza all'ingerenza della burocrazia ministeriale, che rappresenta uno dei temi centrali della politica: il rapporto tra la politica e le strutture ministeriali.

Ciascuno faccia il suo mestiere. Questo è assolutamente importante e decisivo. La separazione tra politica e tecnica, un principio che è venuto affermandosi nel nostro ordinamento non da tantissimi anni, deve essere consolidata e riportata alla nettezza delle scelte originarie, perché le responsabilità devono essere chiare su un fronte e su un altro: alla politica competono le scelte, alla tecnica compete di dare gli apporti tecnici perché queste scelte possano essere compiute. A quest'ultima non compete di sovrapporsi alla politica, di impedire le scelte o di portare le scelte ad avere effetti diversi da quelli che vuole la politica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di tutto lasciatemi ringraziare tutta la Commissione affari costituzionali del Senato, la presidente Finocchiaro, il relatore Pagliari, i funzionari, ma anche i Gruppi, sia di maggioranza che di

opposizione, perché non mi sfugge che voi tutti avete consentito un dibattito meno approfondito di quello che abbiamo svolto alla Camera dei deputati, per garantire i tempi di un decreto. E di questo, senatori, vi ringrazio.

Ringrazio altresì - è doveroso ed è un ringraziamento di cuore - tutte le persone che ormai da mesi, giorno e notte, lavorano insieme a me.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 10,29)**

(*Segue* MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*). Ringrazio il sottosegretario Rughetti, che è qui presente. Li ringrazio perché noi di questo Governo alla riforma della pubblica amministrazione teniamo molto, perché abbiamo un obiettivo che deve essere condiviso da tutti noi, che è quello di uscire dalla rappresentazione decadente che oggi travolge la nostra amministrazione pubblica e che travolge anche il tanto di buono che c'è oggi nelle professionalità della pubblica amministrazione.

Proprio per questo, alla ricerca di una sintonia perduta con i cittadini e con i dipendenti pubblici, abbiamo iniziato questa riforma della pubblica amministrazione con una grande, grandissima consultazione pubblica. Abbiamo ricevuto più di 40.000 *e-mail*, che abbiamo letto, con suggerimenti da parte dei cittadini e dei dipendenti pubblici, ai quali abbiamo chiesto - prima di tutto a loro - che cosa ne pensassero, quali fossero le loro idee e le loro opinioni su quelli che sarebbero stati gli interventi che poi avremmo voluto inserire nei diversi provvedimenti normativi. Abbiamo ascoltato quei suggerimenti e abbiamo iniziato con questo decreto, che è il primo provvedimento normativo di questa riforma della pubblica amministrazione.

Perché abbiamo iniziato con un decreto-legge? Perché pensiamo che sia urgente che i primi risultati di questa riforma arrivino immediatamente - con necessità e urgenza, questo è il senso di un decreto-legge - nella vita reale dei cittadini. Questa è la ragione per cui abbiamo iniziato con un decreto-legge.

Si tratta di un decreto-legge importante, che contiene tante norme importanti, che portano tutte il segnale del cambiamento, dell'equità e del rinnovamento.

Quando parlo di cambiamento, penso, ad esempio, a tutte le norme importanti con le quali oggi diamo poteri all'Autorità anticorruzione, presieduta dal presidente Cantone. Quando parlo di cambiamento, penso alle norme che - sono sicura - ci permetteranno finalmente di sbloccare l'annosa questione della mobilità che non funziona e che non consente - mi rivolgo al senatore Ichino - di risolvere, ad esempio, la carenza di organico negli uffici giudiziari che ancora oggi paralizza quotidianamente il lavoro di intere cancellerie. Quando penso al cambiamento, penso anche, ad esempio, alle norme sugli *stage* negli uffici giudiziari.

Ho parlato, però, anche di norme nel segno dell'equità. Qui richiamo l'intervento del senatore Cociancich ed al riguardo consentitemi di ribadire con forza e determinazione l'importanza di tutte le norme trasversali a questo decreto, che intervengono sui compensi a carico della finanza pubblica.

Infine, ho parlato di rinnovamento. Noi, infatti, nelle norme di questo decreto, iniziamo ad invertire una tendenza, iniziamo a restituire speranze alle generazioni che per troppo tempo sono state tradite. Non si sono create le condizioni, per diverse ragioni, per un intervento su quota 96. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto che ci sarà, entro la fine del mese di agosto, un intervento strutturale sulla scuola, nel quale si affronteranno il tema delle entrate degli insegnanti nella scuola e il tema della precarietà degli insegnanti; si affronterà, quindi, il tema del rinnovamento nella scuola.

Tuttavia, su questo che è stato il punto di maggior dibattito in queste ore, lasciatemi fare una puntualizzazione che ritengo importante, anche dopo l'intervento del senatore Falanga: non scomodiamo il Quirinale e il Capo dello Stato. Anzi, approfitto per ringraziare lui e tutta la sua struttura per il lavoro dedito, appassionato e scrupoloso di difesa della nostra Costituzione. La firma del Capo dello Stato, ovviamente, è stata apposta sul decreto uscito dal Consiglio dei Ministri, mentre il dibattito e i rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze in queste ore riguardano le norme inserite in una normale, normalissima, dialettica parlamentare e democratica; ma non c'è nessuna marcia indietro del Governo e, ovviamente, nessun problema con riferimento alla firma da parte del

Capo dello Stato, che è stata precedente alla discussione che si è svolta alla Camera dei deputati.

Come dicevo, il decreto è solo il primo tassello, un tassello con il quale abbiamo voluto dare ai cittadini un segnale del fatto che sappiamo che il cambiamento deve arrivare velocemente. Tuttavia, il cuore vero della riforma della pubblica amministrazione, il vero ribaltamento del rapporto tra cittadino e amministrazione è il disegno di legge calendarizzato qui in Senato, sul quale spero che potremo iniziare al più presto una grande, approfondita e bella discussione. Quel disegno di legge segna - a mio avviso - un cambio di paradigma perché tutto quello che vogliamo approvare in quel disegno di legge lo facciamo partendo da una considerazione: non deve essere il cittadino a piegarsi ai tempi, ai luoghi e ai modi - a volte farraginosi e complicati - dell'amministrazione, ma deve egli stesso essere consapevole che ricevere un servizio dell'amministrazione è per lui un diritto e non una complicazione.

Questo è il segno di quel disegno di legge; questo è il cuore della riforma della pubblica amministrazione ed io sono contenta, senatori, che da settembre, proprio partendo da questo ramo del Parlamento, potrà prendere avvio la discussione di questa parte importante e fondamentale della riforma della pubblica amministrazione.

Lasciatemi concludere con una cosa alla quale tengo molto, vale a dire la messa in atto della riforma. Vedo qui accanto a me la mia collega Boschi che qualche giorno fa ha detto che sulle riforme si può essere d'accordo o meno. È vero. Poi le riforme - e mi auguro anche quella della pubblica amministrazione - si approvano, ma non è questa la parte più difficile: la parte più difficile - ed è stato detto anche in diversi interventi svolti da voi in quest'Aula tra ieri ed oggi - è la messa in atto delle riforme e su questo vi chiedo di fare insieme un grande esercizio di democrazia. Invito voi senatori ed il Parlamento a spronarci e a chiederci di mettere in atto ogni norma che noi approveremo; ve lo chiedo proprio pensando, come sempre, ai nostri cittadini, che non si meritano più norme e leggi scritte su un foglio di carta, che poi non si traducono in fatti concreti, ma che si meritano - ripeto, questo è un esercizio di democrazia che tutti insieme dobbiamo fare - delle norme che siano cambiamento per la loro vita quotidiana. *(Applausi dai Gruppi PD e PI)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Olé!

PRESIDENTE. Senatore Marton, non siamo allo stadio, non faccia la ola!

Prego, signora Ministro.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare alla Presidenza, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che recepisce le modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati e quelle proposte dalla 1a Commissione. *(Applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Olé!

MORONESE *(M5S)*. Complimenti!

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo la seduta fino al termine della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,39, è ripresa alle ore 11,03).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di pubblica amministra-zione, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati e dalla Commissione affari costituzionali.

Per la discussione sulla fiducia, che inizierà intorno alle 11,30, subito dopo il parere reso dalla Commissione bilancio sugli effetti finanziari del maxiemendamento, è stata ripartita un'ora e dieci minuti tra i Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto.

La chiama avrà pertanto inizio attorno alle ore 14.

L'esame del disegno di legge di riforma costituzionale riprenderà alle ore 16.

I1 termine per la presentazione degli ordini del giorno al bilancio interno del Senato è fissato per le ore 19 di stasera.

Sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,03, è ripresa alle ore 11,39).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1582
e della questione di fiducia (ore 11,39)

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.700.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, la 5a Commissione ha preso in esame l'emendamento di fiducia e ha preso atto che il Governo non ha inserito in esso le norme che erano state da noi censurate sulla base dell'articolo 81 della Costituzione. Quindi, per questa parte, va bene.

C'è solo una questione che vorrei porre al Governo. Chiediamo di espungere la soppressione dell'articolo 8, comma 3. In questo modo il testo rimarrebbe in vita. Avevamo censurato detta soppressione nel parere reso alla Commissione e all'Assemblea per la discussione, e non possiamo che confermare il nostro parere in questa sede.

Per tale ragione, ripeto, chiediamo al Governo la espunzione della soppressione dell'articolo 8, comma 3.

RUGHETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il Governo prende atto del parere della Commissione bilancio e si impegna a recepire la richiesta espressa dal senatore Azzollini. Del resto tale norma era già contenuta nella versione originale del decreto-legge, ma poi era stata modificata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signora Presidente, come volevasi dimostrare, anche oggi il Presidente del Consiglio, per il tramite del ministro Madia, sta ponendo la questione di fiducia sul decreto-legge n. 90 del 2014. Come ho detto ieri sera, dopo le 22, quando sugli scranni del Partito Democratico erano seduti sì e no venti senatori (e per questo mi piace ricordarlo stamattina, quando ne sono presenti circa 25), questo è l'ennesimo provvedimento sul quale il Governo Renzi pone la questione di fiducia. A me

pare che a questa parola voi non diate più il significato che merita.

Il sostantivo «fiducia» deriva dal verbo latino *fidere* ed indica quell'atteggiamento, verso altri o verso se stessi, che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui e proprie possibilità, e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità. Quindi un sentimento vero, sicuramente non la tranquillità per come la intende Matteo Renzi, che un giorno al suo amico Enrico dice «Stai sereno, Enrico» e l'indomani lo accompagna al Quirinale per fargli rassegnare le dimissioni. Ma questo, ministro Madia, è normale? È normale ormai chiedere la fiducia su tutti i provvedimenti?

Ieri sera, il collega Arrigoni ha detto che, in media, ogni otto giorni il Governo di Matteo Renzi chiede la fiducia sui provvedimenti che ha emanato, come se la fiducia rappresenti il solo strumento per minacciare le opposizioni o forse per zittirle. Ma, caro Presidente Renzi, lei si sta sbagliando di grosso; secondo noi, sta sbagliando tutto. La fiducia non si ottiene con le sole dichiarazioni, ma bisogna meritarla con gesti e fatti concreti.

In fondo, è come se sua moglie non si fidasse di lei lasciandosi condizionare delle maldicenze diffuse sulle belle ragazze che le ruotano attorno. Ebbene, sono certa che lei rassicurerà la sua compagna di vita non con le parole, ma con i gesti. È vero, Presidente? Ed invece, in ambito politico, lei è capace di chiedere, chiedere e chiedere.

Poco fa il ministro Madia ha detto che questo provvedimento contiene tante norme trasversali ed importanti, che ridanno speranza alle generazioni. Ma qual è la speranza per i giovani? La speranza di andarsene all'estero, perché lì magari potranno trovare lavoro?

E poi, mi scusi Ministro, ma la frase «non scomodiamo il Quirinale» cosa significa? Perché non va scomodato? Forse non va scomodato perché il Quirinale è complice in questa bella dialettica antidemocratica messa in scena dalla maggioranza? O forse, ministro Madia, non va scomodato perché l'indisposizione del Presidente si sta prolungando e quindi non è il caso di disturbarlo mentre è in vacanza? Cari colleghi, finiamola con questa sceneggiata, mancate di fantasia, siete diventati noiosi con questa solita tiritera: fiducia sì e fiducia sì.

Poco fa il ministro Boschi, mentre il mio Gruppo sollevava delle voci, mentre pronunciava le parole «il Governo pone la questione di fiducia», si è lasciata scappare un sorriso sarcastico, forse nevrotico, come per dire "tanto vinciamo sempre noi". Sarà pure vero questo, visti i numeri, ma il Governo deve farsi una domanda: perché le opposizioni non si fidano di noi? Staremo sbagliando qualcosa?

Sicuramente sui conti state sbagliando di grosso. E non mi riferisco solo ai conti che vi fate in merito alle coperture finanziarie (sino ad ora non ne avete azzeccata una), ma mi riferisco ai conti che vi siete fatti sui voti favorevoli a questo provvedimento.

Ve l'ho detto già ieri sera: non potete pretendere dalle opposizioni di fidarsi di qualcuno se poi quel qualcuno è lo stesso che ignora le voci fuori dal coro, che impedisce un dibattito democratico e soprattutto che sa ignorare i contributi delle minoranze in spregio a tutte le norme costituzionali vigenti, ma disattese.

Mi spiace dirlo, ma oggi più che mai vale il detto «fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio». Per noi del Movimento 5 Stelle è meglio continuare a non fidarsi di voi, perché voi non meritate per nulla la nostra fiducia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, Ministra (sono qui, ministra Madia, davanti a lei: buongiorno), fidarsi è bene, come spesso si dice, non fidarsi, però, è meglio. Ultimamente si sente ripetere spesso in quest'Aula che le bugie nella politica hanno le gambe corte. Purtroppo, però, come abbiamo visto, di bugie ne sono state dette, tant'è che l'ennesima, odiosa bugia si è accompagnata all'*iter* di questo decreto-legge.

Si è trovata finalmente una soluzione per la questione annosa degli insegnanti quota 96. Il presidente della Commissione bilancio della Camera Boccia ha dichiarato la sussistenza delle coperture necessarie. È giusto spendere un poco per riparare ad un torto fatto per un errore tecnico insito nella

riforma Fornero. Parole effettivamente molto belle, ma il risultato, capace di suscitare apprezzamenti anche dalle opposizioni (che tra l'altro hanno contributo e lottato per giungere ad un tale risultato), non vi è stato. Belle parole, poi volate nel vento.

Migliaia di persone - perché, ribadiamo, sono 4.000 circa i lavoratori della scuola - si sono illuse di veder riconosciuto il loro diritto ad andare in pensione e molti giovani hanno creduto di avere oggi una maggiore opportunità di stabilizzazione grazie alla fuoriuscita degli altri. Un'illusione che - bisogna ammettere - il Governo ha tenuto in piedi poche ore, dimostrando in questo una certa sensibilità: almeno non si sono affezionati. Una bugia nana, dalle gambe cortissime.

Come ci ha chiesto anche la Ministra, faremo in modo di stare con il fiato sul collo, in modo tale che prossimamente, nel mese di agosto, siano varate nuove manovre e nuovi provvedimenti che potranno risolvere questo *vulnus* - o voragine - per queste 4.000 persone.

È andata peggio alle partite IVA e ai pensionati, che avevano già cominciato a spendere i futuri e famigerati 80 euro: per loro l'inganno è durato un po' di più. Andrà ancora peggio, temo, a tutti coloro che hanno votato PD illudendosi che un *leader* diverso mutasse la natura sostanzialmente conservatrice di quel partito.

Il presidente Renzi - si legge sui giornali - ha detto che è giusto togliere una norma, quella sui "quota 96", che nulla ha a che vedere con la pubblica amministrazione. Fa piacere che il Presidente si preoccupi che i suoi decreti siano rispettosi dei presupposti di costituzionalità: omogeneità delle materie trattate, necessità ed urgenza. Sarebbe però opportuno che il presidente Renzi rileggesse i propri decreti e si rendesse conto che in tali minestroni, in tali decreti *omnibus*, una salvaguardia per chi ha ricevuto un torto e non può andare in pensione per una leggerezza commessa dal Governo dei tecnici non può che rappresentare un po' di sale nella pietanza; e il sale è, appunto, l'ottimismo. Vorrei che questo ottimismo fosse poi ottimizzato nei fatti.

Il presidente Renzi dovrebbe poi spiegarci perché la pensione degli insegnanti non è «congrua» - uso questa parola, che mi appartiene - con la riforma della pubblica amministrazione, mentre lo è la pensione dei giornalisti, senza nulla togliere ovviamente ai giornalisti: trovo che sia giusto proteggere questa categoria, ma trovo altrettanto giusto proteggere la categoria degli insegnanti.

E, se proprio ha pazienza e buon cuore, potrebbe anche dirci se per lui è rispettoso di noi senatori e dei cittadini che rappresentiamo che il tempo dedicato allo studio e alla discussione di un decreto-legge corrisponda a quello di un *week end* o a ritagli di tempo concessi dalla folle corsa per l'approvazione della riforma del Senato, una riforma che appare in questi giorni già approvata, con un Senato ridotto a non contare nulla nell'*iter* di approvazione di leggi del Governo.

Viene così posta la fiducia su questo decreto, che presenta provvedimenti condivisibili ed efficaci: peccato solo che tendenzialmente quelli condivisibili non siano efficaci e quelli efficaci non siano condivisibili.

Come non condividere, infatti, l'intento di ringiovanire, tramite il *turnover* generazionale, una delle più anziane pubbliche amministrazioni europee per età anagrafica media del personale. Ma muoversi in tal senso, passando dalle intenzioni ai fatti, ha un costo in termini di denaro pubblico e si è visto come siano subito saltate le coperture non appena si è cercato di far passare un provvedimento più incisivo.

Resta quindi quasi solo l'intenzione, il simbolo e il messaggio, come un messaggio ben chiaro e poco condivisibile è anche quello che emerge dai provvedimenti sulla mobilità del personale e sul taglio del 50 per cento delle prerogative sindacali, che sembrano voler andare nella direzione della ri-pubblicizzazione del lavoro nel settore del pubblico impiego, contro la privatizzazione di tali rapporti.

Pur non considerando tabù l'idea di ridurre permessi, aspettative e distacchi per chi svolge attività di sindacato, mi domando se sia opportuno, contestualmente ad una riforma che interviene sulle condizioni di lavoro dei lavoratori, agire per legge sulle prerogative sindacali. Tra l'altro, e con questo concludo il poco tempo a mia disposizione, molti distacchi sono proprio nella scuola e, venendone meno la metà, i più penalizzati saranno ancora una volta i precari, che avranno a disposizione minor numero di supplenze: e meno male che per il Presidente del Consiglio più volte aveva detto che

bisognava ripartire dalla scuola e dall'istruzione.

Rivolgo dunque un invito a Renzi affinché nei prossimi mesi e giorni possa dare una risposta, quella risposta che da questo provvedimento è stata eliminata con l'emendamento presentato dal Governo, così da rettificare e ritrovare un percorso positivo. *(Applausi delle senatrici Mussini e Bottici).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei fare un ragionamento connesso sia al contenuto delle disposizioni in esame, sia alla situazione economica generale del Paese, ovvero a come noi procediamo nel legiferare e a come vanno in contemporanea gli indici fondamentali della nostra economia.

Dico questo perché una delle ragioni per cui stiamo affrontando in queste ore il processo di riforma costituzionale sta nel fatto che sarebbe utile una forte accelerazione del procedimento legislativo per rendere più adeguata, anche nei tempi, la risposta che dobbiamo dare al sistema economico e produttivo, nonché all'intera società italiana.

Negli ultimi tre anni e mezzo la legislazione si è pressoché definita attraverso decreti-legge (circa un'ottantina) sulle più svariate materie, in genere caratterizzati, soprattutto con il precedente Governo, da una legislazione cosiddetta *omnibus*, cioè da un insieme di norme, anche su diversi argomenti, che venivano inserite nella decretazione d'urgenza di iniziativa del Governo, tant'è che tutti quanti ci meritammo - ma soprattutto se lo meritò il Governo - un richiamo da parte del Capo dello Stato che abbiamo condiviso allora e che condividiamo anche oggi.

Di questi 80 decreti, 50 sono stati approvati con voto di fiducia e i tempi medi di approvazione di tutta la legislazione in questi mesi per ciascun provvedimento, che non è mai arrivato all'esame da solo ma in contemporanea con altri insieme alle ulteriori funzioni esercitate dal Parlamento, sono stati di un massimo di un'ottantina di giorni, considerando complessivamente nell'ambito di questo periodo anche i disegni di legge e le leggi di stabilità.

Se ne desume, quindi, che l'accelerazione prodotta sul procedimento legislativo in questi tre anni e mezzo avrebbe dovuto (in ragione dell'assunto più celerità, miglioramento della risposta, miglioramento della tempestività ad affrontare i temi sul tappeto) garantire un miglioramento dei parametri economici e sociali. E invece abbiamo un peggioramento netto, progressivo, sistematico e inarrestabile. E quando affermo che abbiamo un peggioramento netto, progressivo e inarrestabile mi riferisco, per esempio, al debito pubblico. Nel 2011 il debito pubblico era al 120 per cento, oggi stiamo andando verso il 140 per cento. Abbiamo superato il 132 per cento nel corso dell'esercizio 2013 e progressivamente, nel 2014, questo dato va in peggioramento. Domani dall'ISTAT ci aspettiamo un dato negativo sull'andamento del PIL, che nel 2011 era attorno allo 0,4 per cento e che oggi, dopo aver toccato il massimo negativo di meno 1,9 per cento nel corso del 2013, va orientativamente vicino allo zero se non allo 0,1, sotto lo zero di almeno un decimale, contraddicendo integralmente la previsione del Governo.

Sulla disoccupazione abbiamo un dato che schizza sopra il 13 per cento mentre nel 2011 era all'8,4 per cento. Non parliamo poi dell'inflazione, la quale ha indici bassissimi perché c'è una contrazione dei consumi, e non parliamo neppure del parametro *deficit*-PIL, sempre vicino al 3 per cento in una danza strumentalmente attorno a previsioni di crescita del PIL sistematicamente dimostrate non veritiere.

Oggi abbiamo un'altra fiducia. Mi pare sia la sedicesima del Governo Renzi...

BOTTICI *(M5S)*. È la diciottesima, come la maggiore età.

URAS *(Misto-SEL)*. Sono 18? Ancora meglio. Una fiducia che interviene su un corpo normativo particolarmente significativo, che segue fiducie date su questioni di assoluta rilevanza: valga per tutti il decreto sul patrimonio culturale e sul turismo.

Stiamo continuando in questo percorso che riduce la discussione sulle soluzioni da approntare per salvare il Paese dalla crisi e nonostante in questi anni i dati ci dicano sistematicamente che abbiamo sbagliato, anzi, che avete sbagliato, continuate su questa strada. Perseguite lo stesso identico comportamento che si traduce - ve lo vorrei ricordare - in un impoverimento complessivo del Paese e

in una tragedia personale e familiare per centinaia e centinaia di migliaia di famiglie italiane, per milioni di cittadini.

Mi chiedo cosa ci vuole? Cosa dobbiamo pensare di mettere in campo per evitare che si prosegua con questo modo di agire, con questa restrizione della discussione, questa rinuncia ad acquisire contributi positivi anche sotto il profilo della definizione delle norme?

E poi cosa pensiamo? Guardate che l'Italia sta morendo di riforme!

Ognuno che arriva vuole fare la sua riforma. Chi fa la riformetta in un modo, chi in un altro, ma il risultato è che non scuce un danaro perché non c'è più un soldo nella cassa e non c'è più anche se le casse che abbiamo a disposizione le travasiamo una nell'altra.

Oggi vi beccate anche un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, sulla questione della soppressione del comma 3 dell'articolo 8 di questo provvedimento perché non avete saputo neppure valutare preliminarmente quale era l'impatto.

Non parliamo poi della vicenda del pensionamento del personale della scuola! Non riusciremo a salvarci così. Bisogna essere meno presuntuosi, bisogna essere meno gelosi della gestione del potere, bisogna che questo potere sia espressione veramente corale di tutto il Paese. Se pensate che basta dire una cosa sul giornale perché quel problema venga rimosso, perché centinaia di migliaia di posti di lavoro vengano creati; toglietevelo dalla testa!

La pubblica amministrazione non funzionerà con questo provvedimento come non ha funzionato fino ad oggi perché non si affronta alla radice il vero problema!

Cosa serve a questo Paese? Non ce l'avete voi la verità in tasca: ce l'hanno tutti, ognuno dal suo punto di vista, ognuno dal punto di vista anche territoriale. Non è un caso che il divario fra Nord e Sud si sia ancora di più acuito in questi mesi e in questi anni!

Fermatevi finché siamo in tempo, altrimenti questo Paese è destinato ad un declino inesorabile. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, membri del Governo, cittadini tutti che ci guardate da casa, ennesima fiducia sull'ennesimo provvedimento *omnibus*, questa volta però il titolo è molto contenuto: sono solo tre righe. Di tutto di più, con un crescendo incredibile.

Abbiamo già detto come passando dalla Camera dei deputati al Senato ci si accorge che una parte delle coperture non c'è.

Mi domando: C'è una responsabilità degli autorevoli organi di controllo, e quindi verso di loro ci sarà poi qualche provvedimento, qualche censura, o è possibile invece capire cosa è successo? Un cambio di idee, come ho sentito prospettare e quindi una responsabilità politica, oppure davvero un errore contabile? Oppure c'è anche una terza possibilità, secondo me quella più veritiera: un'imposizione politica, scaricando la responsabilità sul «povero ragioniere» che solo attraverso i *media* riesce a ribellarsi al politico. Da dipendente pubblico questa è una cosa che ho visto molte volte e, se così fosse, si capisce il momento che stiamo vivendo, la libertà che ha il pubblico dipendente obbligato a servire la volontà del potente di turno pena una vita d'inferno.

In questo provvedimento ci sono alcune norme sull'Expo contenute, nello specifico, negli articoli 19, 33, 34 e 30. Ho fatto una rapida ricerca sul sito del Senato mettendo la parola «Expo» e cercando nel periodo compreso fra il 15 marzo 2013 e il 31 luglio 2014.

Compaiono 198 tra emendamenti e ordini del giorno riferiti agli atti nn. 576, 733, 890, 941, 974, 1.014, 1.121, 1.149, 1.174, 1.215, 1.248, 1.299, 1.413, 1.465, 1.563 e 1.582. Si tratta di 16 atti più varie mozioni.

Per quanto riguarda i decreti del Governo, mi domando chi è quel genio che scrive queste cose e che per un lavoro pubblico da 1,3 miliardi fa 16 provvedimenti. Sapete perché succede questo tutto questo? Perché è sbagliato il metodo. Se ci fosse una vera legge sugli appalti pubblici, non ci sarebbe bisogno di deroga. Questa è la parola chiave ed il primo passo verso fenomeni corruttivi, riducendo

controlli, favorendo gli amici degli amici che vanno controllati con *authority* per l'intreccio di norme burocratiche che, tra l'altro, fanno crescere i costi. Uno Stato serio fa una legge che vale per tutti gli appalti *(Applausi dal Gruppo M5S)*; voi invece per ogni appalto fate una legge apposita. Anzi, non ci si limita a una perché, come abbiamo visto nel caso dell'Expo, in un anno ci sono stati 16 provvedimenti che hanno creato norme che si contraddicono, incomprensibili e intraducibili nella pratica quotidiana; poi, però, vi arrabbiate se la magistratura non è in grado di applicarli.

Tutto questo è lavoro inutile e dannoso e serve per dimostrare l'inefficacia del Parlamento e, in particolare, del Senato, mentre responsabile unico è il Governo, che impone decreti urgenti che non lo sono. Il Governo deve invece eseguire: ci sono oltre 800 regolamenti attuativi mancanti. Perché non scrive quelli invece di perdere tempo con decreti che poi andranno corretti e ricorretti? Forse tutto questo serve ad aumentare quella produttività di cui si è fatto cenno in queste discussioni, che è ritenuta insufficiente. Pertanto, anziché puntare sulla qualità dei provvedimenti, si punta sulla quantità, sulla pelle degli italiani. Mi spiace che i colleghi che hanno parlato della produttività non siano presenti; vorrei sentire il loro parere sui 16 provvedimenti dell'Expo.

Spero da cittadino che si comprenda che procedendo in questo modo andremo tutti, come dice la canzone, dritti verso la catastrofe, che per me, patologo, non può che essere un momento veramente di tristezza perché io vedo la catastrofe nelle persone che non arrivano a fine mese e si tolgono la vita. Il patologo purtroppo assiste a questo tipo di situazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto palesemente privo dei presupposti che la Costituzione prescrive per i decreti stessi. Questa volta la novità sta nel fatto che è lo stesso Presidente del Consiglio che l'ha ammesso quando ha detto che va bene togliere la norma che riguarda le pensioni nel comparto scuola perché non era congruente con le altre norme. È palese che, anche tolta quella parte, continua a non essere congruente perché ci sono norme che riguardano pensioni di altri settori che non hanno nulla a che fare con il resto del decreto, il quale è in gran parte fatto di norme che non hanno questa uniformità di contenuto - requisito richiesto dalla Corte costituzionale - e spesso non hanno il carattere di urgenza e tanto meno di straordinarietà che prevede la Costituzione.

Mi soffermo su alcuni punti in particolare. All'articolo 11 abbiamo il ricambio generazionale, anche detto *turnover*. Non conoscendo la lingua italiana, bisogna ricorrere alla lingua straniera, ma in italiano ci sono parole che forse sono più comprensibili e che in passato venivano usate in modo più chiaro: l'opposizione parlava di occupazione del potere, mentre la maggioranza usava l'espressione «nomina di persone di fiducia».

Essendo stato il relatore del disegno di legge (perché all'epoca si usavano ancora i disegni di legge e non solo i decreti-legge) che poi è diventato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricordo le fortissime critiche che erano state fatte, proprio dalla sinistra, per l'introduzione di quel 10 per cento di dirigenti che potevano venire dall'esterno delle strutture dell'amministrazione. Si trattava di critiche gravissime: occupazione del potere, *spoils system*, cioè impadronirsi delle spoglie del nemico, ovvero dello Stato occupato. Oggi questo 10 per cento tanto criticato diventa 30 per cento. Ma non basta: questo 30 per cento viene individuato attraverso una fantomatica selezione pubblica, che non c'è da nessuna parte nella Costituzione e tanto meno nel nostro diritto, mentre la Costituzione, all'articolo 97, prescrive il concorso pubblico. In Commissione il Gruppo Forza Italia ha presentato degli emendamenti per parlare di concorso pubblico, oppure per definire in modo più dettagliato questa selezione. Il Governo - invece - ha voluto mantenere la versione originale, segno - evidentemente - che si vuole togliere altra gente e mettere la propria.

A completamento di questa bella operazione, al comma 4 viene introdotto, per sottinteso, che queste persone che ricoprono incarichi dirigenziali possono anche non essere laureate. Questa è la meritocrazia di cui tanto si parla e che si pratica all'incontrario. Con tutte le migliaia di giovani laureati - altro che migliaia: forse sono centinaia di migliaia - che non trovano occupazione in posti dove sarebbe normale richiedere la laurea, si scrive che si può anche non avere la laurea purché si sia amici

di qualcuno. Questo è: si è amici di qualcuno e, dunque, si fa una pubblica selezione tra i propri amici e così il problema è risolto. Direi che - davvero - queste non sono norme; non dovrebbero naturalmente entrare in nessuna legge, tanto meno in un decreto-legge.

Chiudo sottolineando un altro aspetto del tutto specifico. All'articolo 23-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, è stata giustamente prorogata, con un barlume di buon senso, l'entrata in vigore dell'obbligo della Centrale di committenza unica per i piccoli Comuni. Poi - però - si è fatta una norma, anche questa di buon senso, per esentare da quest'obbligo gli acquisti inferiori ai 40.000 euro, ma solo per i Comuni superiori ai 10.000 abitanti. Questo vuol dire strangolare l'attività dei Comuni sotto i 10.000 abitanti, probabilmente nel tentativo di sopprimerli. L'ho già detto in Commissione e lo ribadisco ora: chi nel passato ha pensato di sopprimere - non incentivare, ma sopprimere - con la forza i piccoli Comuni, non ha avuto fortuna. Ripeto: lo ribadisco anche adesso al Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord è oggi a ranghi ridotti perché una sua folta delegazione ha voluto partecipare alle esequie della madre del collega Calderoli. Noi che rimaniamo per ragioni d'ufficio esprimiamo il nostro più affettuoso cordoglio.

Ennesima fiducia. Si parla di riforma della pubblica amministrazione. Ormai è stata definita «mille norme» per il coacervo che assomiglia più ad un mille proroghe. Siamo qua e non avremmo neanche dovuto trattare questo provvedimento, perché il Governo ha presentato quattro emendamenti per rimediare a grossissimi pasticci combinati riguardo alle coperture.

Poiché parliamo di riforma del bicameralismo, facciamoci una domanda: se oggi non ci fosse il Senato (cioè non avessimo un bicameralismo che funziona e che è tanto messo sotto accusa), come si sarebbe riparato a questo guaio combinato dal Governo? Il Governo se lo deve chiedere. Sarebbe stato un pasticcio enorme.

Dacci oggi la nostra fiducia quotidiana. Infatti, noi abbiamo, mediamente, ogni settimana, una fiducia. Facendo due calcoli, se è vero che prima della fine dei lavori dell'estate arriveremo a 20 fiducie in 5 mesi, qui ogni settimana ci troviamo con un provvedimento su cui il Governo chiede la fiducia.

Cottarelli, il commissario alla *spending review*, sta rischiando il suo posto di lavoro da quello che sembra; lo ha ripetuto non una, ma più volte. La frase che ci ha colpito è stata quella in cui dice che le riforme sono finanziate con annunci di tagli; cioè non con i tagli, ma con annunci di tagli, pertanto queste riforme sono lontanissime dall'essere coperte. Gli stessi rilievi li ha fatti la Ragioneria generale dello Stato, un organo non imputabile di avere un colore o una visione delle cose. Lo stesso, per quanto riguarda la copertura del *bonus* di 80 euro, fecero i funzionari del Senato, che sono stati bistrattati, trattati come partigiani e dei quali si è detto che fossero animati da eccesso di zelo; peccato che anche i funzionari della Camera hanno poi detto la stessa cosa. Renzi e il suo Governo, imperterriti, proseguono un cammino dove tutti dicono che stanno percorrendo le sabbie mobili.

Il Gruppo della Lega Nord alla Camera diceva che quelle di cui stiamo parlando sono coperture fantasma; peccato che il Presidente della Commissione bilancio della Camera, facendo orecchie da mercante, prosegue nel suo lavoro forzando, esattamente come è stata forzata la lettura dei Regolamenti e della Costituzione in quest'Aula nel procedere sulle riforme. Noi pensiamo però che a forza di forzare e di sforzare si rischiano delle ernie al cervello e i pasticci che si combinano sono conseguenti.

Sono state prese in giro 4.000 persone, che pensavano di poter andare in pensione e non lo potranno fare. Si dice loro che non ci sono coperture e poi il giorno dopo leggono che il Governo finanzia 20 milioni per elargire 240 euro al mese a delinquenti incarcerati in condizioni non troppo comode. Viene promessa l'estensione della platea dei beneficiari del *bonus* degli 80 euro a lavoratori autonomi e pensionati, ma anche questo è senza copertura e resterà una promessa vanificata. Vengono promessi ai giovani posti di lavoro, crescita, nuova occupazione e ricambi generazionali, poi questi giovani viceversa leggono che ci saranno solo cattedre a vita, perché le baronie non sono più tali, ma saranno

sostanzialmente cattedre a vita, perché lasciare la possibilità di insegnare all'università fino a 70 anni comporterà esattamente questo. I più delusi forse non sono nemmeno questi, ma saranno quei lavoratori che, avendo 42 anni di lavoro alle spalle, erano convinti di poter andare in pensione e invece leggono che dovranno aspettare anche loro i fatidici 66 anni. Pertanto, tornando indietro sulle riforme, laddove bastava raggiungere la cifra di 90, si è passati a 91, 92, 95, fino a 96 e se voi sommate 42 anni di lavoro più 66 di età anagrafica arriviamo addirittura a 108. Queste persone a pieno titolo potranno chiedervi: «Ma da noi cosa volete, il sangue? Vi abbiamo dato tutto». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Erano previsti degli aiuti, dei piccoli benefici alle persone che avevano subito invalidità permanenti per atti di terrorismo, ma anch'essi vengono cancellati. Erano poche lire, semmai erano dei simboli; era un obolo che aveva più che altro un significato simbolico. Mi chiedo quindi quale sarà lo stato d'animo di quelle famiglie delle vittime degli ultimi eventi meteorici del trevigiano, che hanno sentito il presidente Renzi dire di stare tranquilli che lo Stato non li abbandonerà. Ha abbandonato tutti, non so se forse gli ultimi verranno tenuti in considerazione.

Chiediamo al Governo di non metter mano sulle camere di commercio; pasticci ne ha già fatti abbastanza. Le camere di commercio reinvestono tutte le loro risorse sui territori, mettono in moto 400-500 milioni di commesse, di ricaduta pubblica. State fermi, non centralizzate i registri delle imprese, perché tutto ciò che fa lo Stato lo fa sicuramente peggio degli organi periferici. È meglio che lo Stato rimanga il più magro possibile, che costi il meno possibile e che lasci più risorse possibile nelle tasche di imprenditori e famiglie che sanno benissimo come impiegarle al meglio.

Pensate che il problema dell'Italia è che ormai le famiglie non hanno più risorse da spendere e, se andiamo a guardare oltre confine, vediamo che la Germania ha avallato e la Bundesbank ha dato *nulla osta* su un aumento del 3 per cento delle retribuzioni, di gran lunga superiore all'inflazione tedesca. Ma perché a noi impongono rigore, caro presidente Renzi, mentre i tedeschi si muovono su piani completamente diversi?

Non vediamo alcun motivo per cui si possa concedere la fiducia, anche perché dobbiamo misurare non solo gli atti politici ma anche i comportamenti del *premier* Renzi. Un *premier* che oggi si è lasciato scappare di essere galvanizzato per l'accelerazione che hanno subito i lavori sulle riforme al Senato. La nostra domanda al *premier* Renzi è se si è accorto che mancavano tutte le opposizioni, disgustate dai suoi comportamenti e dai suoi metodi.

Se pensa di fare così le regole fondamentali, e se pensa sia un bene proseguire dispoticamente si accomodi pure. Noi pensiamo che il Paese ben presto prenderà anche le misure nei suoi confronti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, dall'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri sono trascorsi 11 giorni prima di arrivare alla firma di Giorgio Napolitano. Un chiaro segnale della preoccupazione del Presidente della Repubblica verso una riforma della pubblica amministrazione che lascia perplessi per il numero di punti oscuri.

Il Presidente da anni critica l'uso ingiustificato dei decreti-legge per affrontare problemi strutturali. Il Governo Renzi sta abusando chiaramente della decretazione d'urgenza per le sue riforme. Ripeto anch'io che è stato costretto a chiedere 18 voti di fiducia in soli sei mesi. Il Parlamento viene privato in questo modo del tempo necessario per discutere provvedimenti corposi, dove è contenuto un po' di tutto. Lo svuotamento del potere legislativo a vantaggio dell'esecutivo prosegue anche senza la necessità della riforma costituzionale che - mi permetta - io chiamo riforma truffa.

Si continua inoltre con la politica degli annunci. Questi decreti ministeriali attuativi dovranno essere varati per effetto di questa riforma. Ben 25! Troppi, per non pensare che alla fretta del Governo non corrisponda una politica del rinvio. Nel decreto sono contenute proposte aggrovigliate, per non dire inconcludenti, scritte in perfetto burocratese. La cancellazione simmetrica di decine di commi di norme precedenti, oltretutto, porterà sicuramente a numerosi contenziosi, ingolfando ancora di più la giustizia italiana.

Vorrei sottolineare alcuni punti del decreto che mi hanno colpito maggiormente. Secondo il Governo, cancellare il trattenimento in servizio libererebbe 15.000 posti per i giovani. Il condizionale è d'obbligo in quanto lo stesso ministro Madia non è in grado di indicare una cifra precisa sul numero dei posti vacanti.

Le singole amministrazioni, infatti, potranno mandare via unilateralmente chi ha raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva. Con quali criteri tale decisione verrà presa? Lasciare alle amministrazioni decidere chi è una risorsa e chi, invece, può andare in pensione in Italia significa discriminazione, favoritismo e clientelismo.

La norma doveva essere netta e inequivocabile per potere davvero funzionare. Le amministrazioni, poi, potranno dare incarichi gratuiti ai dipendenti andati in pensione. Ma in questo modo non si libereranno realmente i posti per i giovani.

Ieri, infine, abbiamo assistito all'ennesima prova dell'improvvisazione del Governo. Dopo che Cottarelli e la Ragioneria generale dello Stato avevano indicato la mancanza delle coperture finanziarie, l'Esecutivo è stato costretto a ritirare la misura di correzione del sistema previdenziale dell'ex ministro Fornero, la già famosa "quota 96".

Ad oltre 4.000, tra insegnanti e personale scolastico, continua ad esser negata la pensione a causa di un errore madornale. Cosa dirà adesso il ministro Madia agli insegnanti? Ci dispiace, ci siamo sbagliati. Per la pensione dovete ancora aspettare. L'impreparazione e l'incompetenza di alcuni membri del Governo dovrebbe avere delle conseguenze. È veramente stupefacente giocare sulla pelle dei cittadini in questo modo.

Si pretende di riformare la pubblica amministrazione prima di aver ridefinito compiti e funzioni dello Stato centrale e degli enti locali. Insomma, si ristruttura il tetto, senza sapere se le fondamenta della casa reggono. Si promettono decine di migliaia di posti di lavoro ai giovani, come frutto della rottamazione anticipata di qualche migliaio di dirigenti «anziani».

Io penso che solo la reale meritocrazia nella pubblica amministrazione ridarà ai cittadini la fiducia verso lo Stato e i suoi dipendenti. Pertanto, anticipo il mio voto totalmente contrario. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, ci troviamo ancora una volta di fronte ad un decreto-legge sottoposto a voto di fiducia; un decreto per le pubbliche amministrazioni che, in realtà, avrebbe dovuto essere quello decisivo, importante. Altro che quello per la riforma del Senato! Un decreto da affrontare con tutt'altra importanza e tutt'altro valore e, soprattutto, da non sottoporre al voto di fiducia perché la pubblica amministrazione è la priorità, è il comparto che va rivisto in maniera più decisiva ed organica, non solo per ottenere dei risparmi, ma anche per una migliore funzionalità di tutto il sistema.

Purtroppo, però, si tratta di un testo astuto, e nei termini in cui ci ha abituato il presidente del Consiglio, il signor Renzi. La maggior parte delle sue norme sono poco più che delle enunciazioni di principio o più propriamente degli *spot*. Renzi, come tutti sanno, è abilissimo nella comunicazione. Utilizza Twitter in tempo reale per elargire promesse, informare dei presunti successi e, tuttavia, si serve dei canali istituzionali quando deve comunicare il mancato allargamento della platea degli 80 euro.

Questa, di certo, non è una riforma adeguata. Basti pensare che entro il limite massimo di 4.000 soggetti e nell'ambito del personale della scuola si era previsto il ripristino della cosiddetta "quota 96" per l'accesso al pensionamento degli insegnanti, ma non si erano previsti limiti numerici per il rinvio ad una procedura di ricognizione, già avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che avrebbe potuto registrare un numero di aventi diritto molto superiore al numero previsto. Questo ripristino era a favore delle lavoratrici del personale della scuola che hanno maturato i requisiti previgenti entro l'anno scolastico 2011-2012 e che, successivamente all'entrata in vigore della riforma Fornero, hanno optato per la liquidazione integrale del trattamento pensionistico secondo il cosiddetto sistema di calcolo contributivo. Si consente che chiedano la rideterminazione mediante l'applicazione

degli ordinari criteri di calcolo misto, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Bene, in questo decreto non si sono considerate le coperture finanziarie. Vengo a leggervi quanto già scritto nella relazione, dove si dice: «In relazione alla copertura, comunque insufficiente in conseguenza della sottostima dell'onere, si segnala che l'utilizzo di risorse in conto capitale impatta diversamente sui tre saldi di finanza pubblica, ponendo un problema in relazione alla effettiva spendibilità di queste somme, con riflessi in termini di indebitamento e fabbisogno. Inoltre, l'ulteriore accantonamento di stanziamenti del bilancio dello Stato relativi alle spese rimodulabili, alla luce dei cospicui precedenti interventi di analoga natura(...)» - salto alcuni passaggi. «Si evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato ha sottolineato l'insufficienza della quantificazione, che deriva sia da una più estesa platea di soggetti già pensionati da considerare, sia dalla possibilità che la norma si riveli lo strumento per aggirare i limiti numerici posti all'accesso al pensionamento "a quota 96"».

Dal momento che l'esame della Ragioneria generale dello Stato aveva dato esito negativo, già il fatto che si è andati...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Blundo.

BLUNDO *(M5S)*. Concludo brevemente.

Dicevo, si era intervenuti sulle lavoratrici della scuola, cioè sulle insegnanti, considerando che la situazione di coloro che si trovano in queste condizioni si è creata perché l'ex ministro Fornero non ha calcolato che per noi insegnanti vale l'anno scolastico e non l'anno solare. Allora, l'insieme di queste lacune e di queste incongruenze come può consentirci adesso di dare la fiducia? Ma quale fiducia, se i presupposti sono questi: gli *spot* elettorali, gli errori dimostrati a livello di bilancio, i passi indietro che ha dovuto fare il ministro Madia, le incongruenze già presenti nella legge Fornero? Ripeto: ma quale fiducia? Si doveva dibattere in quest'Aula e si dovevano prendere delle decisioni serie su un provvedimento di questo livello, che riguarda la pubblica amministrazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signora Presidente.

Vede, signora Ministro, per l'ennesima volta il suo Governo mette la fiducia su un decreto-legge, cosa che, al di là della ripetitività, è sostanzialmente legittima, a condizione che nel decreto-legge su cui si chiede la fiducia non vi siano degli errori. Vede, signora Ministro, in un decreto-legge che parla di trasparenza amministrativa e dell'efficienza dell'azione giudiziaria, vorrei segnalarle alcune disposizioni per confrontarmi con lei circa la giustezza delle norme.

Ad esempio, signora Ministro, all'articolo 1 avete immaginato il ritorno ai 70 anni per il collocamento a riposo dei magistrati. È una norma che personalmente condivido e che già il Governo Berlusconi, nella XIV legislatura, aveva provato a introdurre. Ministro, ma ritiene davvero che corrisponda ad efficienza dell'azione giudiziaria scoprire nello spazio di un anno oltre 400 incarichi direttivi e semidirettivi, con un indubbio danno esattamente all'efficienza del servizio giudiziario, per decapitare i vertici e i semivertici di un rilevante numero di uffici?

C'è poi l'ulteriore aggravante di consegnare 440 incarichi direttivi ad un unico Consiglio superiore, il quale si determinerà alla formazione degli incarichi direttivi per il periodo successivo di almeno quattro anni.

Una seconda norma, signora Ministro. Voi parlate di trasparenza. Vede, voi avete ritenuto di schiaffeggiare il Senato, rimettendo nel decreto-legge una norma che era stata già bocciata dal Senato della Repubblica a stragrande maggioranza; faccio riferimento all'accesso diretto in magistratura per i soggetti che partecipano allo *stage* nel cosiddetto ufficio del processo. Ma ritiene davvero, signora Ministro, che corrisponda a trasparenza una selezione che avviene ufficio giudiziario per ufficio giudiziario... Vedo che non mi ascoltano.

Grazie, signora Presidente, ho finito.

PRESIDENTE. Mi dispiace; ho capito anche il perché.

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con le modifiche accolte dalla 1a Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

*ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signora Presidente, signora Ministro, sulla parte più rilevante dei contenuti di questo provvedimento legislativo abbiamo già detto ieri in sede di discussione generale e, per la parte relativa ai risvolti previdenziali e al ricambio generazionale, anche nella relazione che ho svolto in Commissione lavoro, sabato mattina. Non è sui contenuti specifici che torniamo dunque ora per dichiarare il nostro voto di fiducia al Governo su questo provvedimento, ma sulla replica che abbiamo ascoltato da lei, signora Ministro, questa mattina. Lei ha detto, e concordiamo con lei senza riserve su questa affermazione, che la questione cruciale è quella della capacità di applicare le norme, farle funzionare nel corpo vivo delle amministrazioni, prima ancora che di riscriverle.

Questo è il grande problema che dobbiamo affrontare con urgenza, perché - è grave e triste dirlo, ma questa è la cruda realtà nel nostro Paese - paradossalmente le amministrazioni pubbliche oggi costituiscono l'area di più intensa disapplicazione della legge dello Stato. Sono attualmente del tutto disapplicate le norme vigenti in tema di rilevazione delle eccedenze di organici, in tema di attivazione d'ufficio delle procedure di mobilità di cui all'articolo 33 del testo unico del 2001, in tema di responsabilità del dirigente per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico. Sono quasi del tutto disapplicate le norme vigenti in materia di valutazione dei dirigenti e di commisurazione delle retribuzioni al merito. È troppo largamente disapplicata, nel settore pubblico, soprattutto una norma antica che lei, signora Ministro, ha implicitamente richiamato nella sua replica: quella che impone a ogni impiegato, incominciando dai dirigenti, di applicare nello svolgimento della sua prestazione la «diligenza del buon padre di famiglia». «Diligenza» è espressione che deriva da «diligere», cioè amare. Questa norma, tanto importante quanto ignorata, significa che ognuno deve svolgere la propria prestazione amando il cittadino che sta servendo come un buon genitore ama un proprio figlio. E non è un'esagerazione.

Lei lo ha detto, ministra Madia: le nostre amministrazioni pubbliche non devono più essere, come lo sono state troppo a lungo, prioritariamente al servizio di se stesse; non devono considerare come prioritario l'interesse di chi vi è addetto, ma devono porre al centro l'interesse del cittadino, e avere questo come proprio criterio fondamentale. Questa, non altra, è la rivoluzione copernicana che dobbiamo compiere: mettere al centro del sistema l'interesse dei cittadini e non più quello degli addetti alle amministrazioni; valutare dirigenti e impiegati in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati: di obiettivi specifici, precisi e misurabili in relazione alla soddisfazione dei cittadini.

Il voto di fiducia che il Gruppo di Scelta Civica si appresta a esprimere significa essenzialmente questo: fiducia nell'impegno a compiere davvero questa rivoluzione. Sul piano dell'implementazione più e prima che su quello dei - pur in qualche misura necessari - interventi legislativi. Signora Ministro, rappresentanti del Governo, su questo terreno siamo con voi e ci impegniamo a esserlo nel modo più incisivo possibile.

MARINO Luigi *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(PI)*. Signora Presidente, signora Ministro, il Gruppo parlamentare per l'Italia voterà a favore del decreto-legge e delle misure che il Governo ha approntato in materia di pubblica amministrazione. A maggior ragione lo faremo dopo la replica sintetica, ma precisa, del ministro Madia, che ha ribadito i princìpi e la direzione di marcia. Con questo decreto si tratta infatti di fare un passo avanti nella giusta direzione, ed è per questo che noi voteremo a favore.

Almeno da vent'anni le opposizioni di turno rinfacciano ai Governi *pro tempore* il ricorso al voto di

fiducia (il diciottesimo nella circostanza), ed è un esercizio davvero improduttivo e retorico; sarebbe molto meglio una riflessione più approfondita anche sui lavori dell'organizzazione parlamentare.

La ripetitività di discussioni e votazioni tra Commissione e Aula, sia qui al Senato che alla Camera, denota una sedimentazione avvenuta nel tempo tra regolamenti, procedure e prassi condite da una cultura che non dà valore affatto all'efficienza e al fattore tempo, e che io spero sia corretta dalla riforma costituzionale, ma si tratta di un problema di cultura circa il nostro modo di fare politica.

I *media* hanno riassunto il decreto con la questione "quota 96" e con il mancato tetto delle pensioni dei professori. È vero, il Governo ha fatto un errore, anche se non credo che sia stato unico e solo a farlo; ma credo che questi errori si possano superare con una condivisione politica preventiva sui passaggi fondamentali e con il recupero di un maggior spirito di squadra tra i partiti della maggioranza e lo stesso Governo. È nell'interesse del Governo e del Paese trovare la maggiore armonia possibile.

Tuttavia, non possiamo riassumere la rilevanza di questo decreto in questi soli due articoli, come fa la stampa di informazione: il primo, appunto, per 400 insegnanti, il secondo per il ricambio generazionale del sistema universitario.

Siamo, poi, sicuri che l'Italia, per accrescere produttività e reddito, abbia bisogno di una staffetta generazionale? Credo che ciò di cui ha bisogno il nostro Paese sia una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Il mercato del lavoro si produce con il lavoro e il lavoro si produce con le imprese, che siano attive e competitive. L'Italia ha bisogno di più giovani, ma anche dei suoi anziani, delle donne. L'Italia ha bisogno soprattutto di fiducia.

Per recuperare i milioni di occupati che mancano, per eguagliare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro della gran parte dei Paesi europei, dobbiamo ragionare in termini di sostegno all'apparato produttivo del nostro Paese, sostenendo la competitività delle imprese italiane, impegnando le risorse nella ricerca e nell'innovazione, abbassando le imposte sulle imprese. A questa strada non ci sono scorciatoie, invenzioni politiche: dobbiamo sostenere l'apparato produttivo del Paese.

Certo, i dati sono impietosi e ci dicono che solo il 10 per cento dei dipendenti pubblici è al di sotto dei 35 anni di età. I tagli, il blocco del *turnover*, le ristrutturazioni, i contratti passivi rallentano, frenano l'immissione nella pubblica amministrazione di nuove energie, più sensibili alla cultura dell'innovazione e del cambiamento.

Il decreto è, dunque, condiviso dal nostro Gruppo per diversi motivi. Ne cito sinteticamente solo quattro.

Il primo: si introducono regole valide per tutti i settori dell'amministrazione. Noi crediamo, infatti, che solo attraverso interventi e misure generali e non corporative riusciremo a far cambiare cultura e mentalità ad amministrazioni che ancora oggi sono autoreferenziali, non riescono a condividere informazioni e dati, quindi allungano, aggravano e rendono inefficienti procedimenti amministrativi essenziali per il sistema delle imprese e per i cittadini. Queste misure, combinate con quelle che riguardano la riorganizzazione del sistema e il potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, insieme a quelle che riguardano l'introduzione del concorso unico, insieme a quelle che riguardano l'introduzione di procedure selettive per i contrattisti a termine, insieme a quelle che codificano un principio sacrosanto, per cui i vincitori e gli idonei di concorso, cioè gli unici che si sono sottoposti a procedure selettive trasparenti, devono trovare ingresso nella pubblica amministrazione, ebbene, tutte queste misure insieme forniscono al Governo strumenti efficaci, che consentiranno di riqualificare e riorganizzare il sistema della pubblica amministrazione.

Il secondo motivo è l'Autorità nazionale anticorruzione. L'articolo 19, come sappiamo, prevede la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro e l'accorpamento nell'ANAC, ridefinendone le attribuzioni, indicandone una missione precisa e conferendole poteri di intervento molto forti. Questa Autorità è così posta in condizione di attuare la normativa vigente in materia di trasparenza, di incompatibilità e di inconferibilità.

Il terzo motivo è che abbiamo particolarmente apprezzato quelle disposizioni che estendono l'obbligo della trasparenza alle società controllate e partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici. È un tema che

occorre affrontare in maniera sempre più determinata e che riguarda tutte le società collegate alla pubblica amministrazione, nonché quelle società che utilizzano risorse pubbliche, ma che non hanno avuto sinora le stesse regole di trasparenza delle altre pubbliche amministrazioni e che sono una concausa del dissesto dei nostri conti pubblici.

Infine, c'è il tema delle relazioni sindacali. La mia storia personale credo mi ponga al di sopra del sospetto di un prevenuto antisindacalismo. Ritengo le parti sociali essenziali per una politica di crescita economica e sociale del nostro Paese, ma non è possibile vedere difendere forme di sindacalismo corporativo nella pubblica amministrazione e negli enti locali, che hanno goduto di privilegi e sostenuto un assistenzialismo deleterio, inefficienze e grandi sprechi. L'articolo 7, al di là del merito, è un segnale che il cambiamento vale per tutti e che non ci possono più essere posizioni di rendita nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione.

Per questi e per gli altri motivi voteremo a favore del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Russo)*.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signora Presidente, signora Ministro, cari colleghe e colleghi, come non esprimere sin da subito, all'inizio del mio intervento, un no convinto alla fiducia chiesta dal Governo su questo provvedimento? Un no che è basato su tantissime ragioni e che è ispirato da tutti quegli aspetti che sono stati posti in campo nei pochissimi giorni accordati al Senato per l'esame di un provvedimento che - vorrei ricordare - è stato sbandierato come un'ulteriore, grandissima, meravigliosa e mirabolante riforma regalata al Paese dal Governo Renzi.

Tutto però - il metodo, la forma, le relazioni che si sono sviluppate, i contenuti - grida ad un no assoluto a questo provvedimento.

Forse è stata una distrazione da parte del Quirinale riconoscere i requisiti di necessità ed urgenza a questo decreto. Ma non si era detto, da parte degli inquilini e dei tecnici del Colle, che mai più ci sarebbero stati decreti *omnibus* e che mai più ci sarebbero stati all'attenzione del Parlamento decreti-legge che affrontavano più argomenti e più materie? Devo dire che in questo caso la distrazione è assolutamente evidente.

Si erano poi dette tante altre cose dal punto di vista della propaganda. Non era questo il Governo che aveva detto che sulla scuola bisognava puntare come un momento di forza e di rilancio del nostro Paese? Che bisognava puntare anche sullo svecchiamento del corpo dei docenti, sugli investimenti nel settore della scuola e sulla formazione dei nostri giovani? Oibò, che succede invece? Lo scivolone. La copertura finanziaria non si trova proprio per quelle voci che dovevano essere strategiche nella visione del Governo: si trovano per alcune categorie, ma non per la scuola.

Ricordo che uno dei pochi provvedimenti che come Forza Italia avevamo condiviso - mi riferisco alla "quota 96" - per cui ci eravamo battuti alla Camera, ce lo ritroviamo scivolato su una mancata copertura finanziaria.

Ma quanta approssimazione, quanta superficialità in questo modo di affrontare problemi così importanti per il Paese. D'altronde la strategia era stata posta in campo in maniera molto efficace: da un lato, la grancassa sulla riforma costituzionale, facendo intendere al Paese che la linea del Piave, la mamma di tutte le battaglie sarebbe stata l'abolizione del Senato così come lo conosciamo in questa XVII legislatura, salvo poi, dietro la cortina fumogena innalzata di fronte a questa grande operazione - più mediatica che di sostanza - far diventare davvero ben poca cosa quegli interventi che a parole erano fondamentali, importanti ed esiziali per la vita del Paese, cioè la riforma della burocrazia e il rilancio economico.

Questa è la montagna che ha partorito il topolino. Dietro le aggraziate forme e il sorriso del ministro Madia, al di là della grazia con cui espone i contenuti del decreto, si cela il nulla. È il nulla che avanza, è il nulla della proposta, è lo smentire tutti i principi generali che si è detto di voler assecondare. E ciò da parte del Ministro stesso e poi dei membri della maggioranza.

Ho sentito un irriconoscibile professor Inchino doversi arrampicare e dover declinare tutti i verbi al futuro, e non avrei mai potuto credere che il professore, collega, senatore Inchino, potesse sdoppiare così la sua personalità e, da un lato, vedere in un modo il mondo del lavoro e, dall'altro, annunciare il voto di fiducia per sé e per il suo Gruppo basandosi sul fatto che «si farà, si vedrà, si dirà».

Il Ministro è venuto in quest'Aula a dirci che il provvedimento è poca cosa rispetto a quello che ancora si farà. Abbiamo il rilancio dell'effetto annuncio. Non basta più l'annuncio, con questo Governo, sempre più mutante, siamo all'evoluzione di secondo tipo. Ma ristabiliamo le regole democratiche della formazione della volontà delle leggi. Oggi su cosa chiedete la fiducia? I Gruppi, i parlamentari si pronunciano su questo decreto, ogni singolo senatore darà o negherà la fiducia sulla base di questo provvedimento. E cos'è questo provvedimento? Per caso trovate traccia di quella meritocrazia invocata nelle dichiarazioni programmatiche del Governo oggi insediato? Se volete trovare qualcosa, signori Capogruppo Inchino e Marino che vi accingete a dare la fiducia, perché non provate a leggere l'articolo 11 del decreto-legge. I sindaci delle città vengono autorizzati a chiamare come dirigenti - a proposito di meritocrazia -, senza alcun concorso pubblico, come previsto dalla Costituzione vigente, il 30 per cento della dotazione organica dell'ente che rappresentano.

Capite, da un lato si urla, si grida, si propaganda la meritocrazia, dall'altro si avvalla, si favorisce, si incoraggia il familismo politico, si incoraggia la scelta *ad personam*. E dove sono le garanzie che la scelta del sindaco sia votata al meglio e non al più vicino, al più prono rispetto alla volontà del gestore dell'ente locale. E a questo accompagniamo l'altro aspetto: l'abolizione dei segretari generali.

Mettiamoci d'accordo. Se intendiamo snellire la macchina burocratica, che tante angustie crea nel mondo imprenditoriale e nella nostra società, che impone troppi legacci alla crescita economica e sociale del nostro Paese, siamo assolutamente d'accordo. Ma i vostri metodi, le vostre idee, la vostra impostazione è antistorica. E se oggi chiedete la fiducia in virtù di quello che potrà succedere domani, e se questa è l'alba del giorno che verrà, e se questi sono i presupposti di ciò che ci farete vedere in questo ulteriore, mirabolante nuovo disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione, voi troverete la più dura opposizione da parte nostra, perché questa è una riforma illiberale. Con questi presupposti questa riforma non tiene conto né della meritocrazia né del diritto del cittadino sovrano di ottenere servizi efficienti. Non confondiamo infatti l'esigenza di celerità con le garanzie di strumenti a disposizione del cittadino per il controllo dell'attività della pubblica amministrazione.

Se da un lato date più poteri ai sindaci di scegliere i propri dirigenti e cioè l'esecutore della propria volontà e iniziativa politica, dall'altro togliete le garanzie di controllo che su questi atti devono essere compiute. Allora, qual è l'Italia, lo Stato che volete? Qual è il disegno complessivo? Un Governo ha il dovere di indicare qual è la cornice e di incastonare all'interno di quella provvedimenti che siano coerenti e organici.

A voi manca il disegno perché temo che a voi manchi l'anima del governo della Nazione. Facendo propaganda, continuando a dire che bisogna far presto, bisogna correre, bisogna andare, avete smarrito anche la direzione verso cui correre, avete smarrito l'obiettivo verso cui volete che tenda lo Stato italiano.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Mauro.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Allora, magari vi chiedo meno velocità, più riflessione; più riflessione che non significa lentezza. Dimostrate di essere veloci nel pensiero, ma mostratelo un pensiero! Caro ministro Madia cerchi di venire la prossima volta a settembre. Oggi la bocciatura se la merita tutta, quindi a settembre non venga per un esame di riparazione, ma per un nuovo inizio del suo Dicastero. Venga con una riforma che faccia della meritocrazia, della capacità di dare risposte ai cittadini in tempi veloci, che faccia dei principi fondamentali, del ringiovanimento delle strutture organiche del Paese da cui dipendiamo un progetto serio, organico e articolato.

Non vengono neanche più a sentire i dibattiti. *(Il senatore Mauro Giovanni indica i banchi del Gruppo PD)*. I suoi colleghi del Partito Democratico, caro ministro Madia, ormai sanno che devono venire e darle la fiducia in ogni caso.

Avete ridotto anche la capacità e la volontà di magnifici parlamentari che hanno sempre contribuito anche con la loro capacità di sintesi...

PRESIDENTE. La invito a concludere. Il tempo a sua disposizione è scaduto.

MAURO Giovanni *(GAL)*. ...li avete ridotti a semplici esecutori di «sì» o di «no». In questo caso dovranno sempre dire di sì, a prescindere non solo dal loro pensiero ma anche dalla ragionevolezza.

Allora un no convinto da parte del nostro Gruppo, ma un no di coscienza che vorrebbe stimolarvi a migliori provvedimenti. *(Applausi dai Gruppi GAL e LN-Aut e della senatrice Bernini).*

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, il decreto-legge contiene effettivamente svariate misure che, a nostro avviso, rappresentano solo l'inizio del processo riformatore di cui ha tanto bisogno la pubblica amministrazione. Questo è stato molto ben illustrato sia dal relatore che dai rappresentanti del Governo.

Siamo convinti che sia solo un primo tassello a cui dobbiamo necessariamente aggiungerne altri.

Ci auguriamo quindi che a questo decreto-legge segua al più presto l'esame e l'approvazione del disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione presentato dal Governo e di quello annunciato sulla giustizia per raggiungere, finalmente, quegli obiettivi ambiziosi che sono enunciati nello stesso titolo del provvedimento.

Sappiamo che le riforme non possono essere fatte mediante decretazione d'urgenza e che con questo strumento possono essere risolte solo le questioni più immediate ed urgenti. Ma proprio per questo non ci sorprendiamo affatto di vedere un decreto-legge composto da molti articoli e riteniamo che essi facciano parte dello stesso disegno riformatore.

Solo per citare alcuni interventi. Vi sono quelli diretti ad avviare il cosiddetto ricambio generazionale e la cosiddetta staffetta. Inoltre, sempre a favore dell'accesso dei giovani al lavoro, va intesa la norma che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di consulenza ai lavoratori del settore pubblico e privato collocati in quiescenza e quelle che rimodulano le limitazioni al *turnover* per determinate amministrazioni dello Stato e per altri enti, come quelli di ricerca e quelli territoriali virtuosi.

Rimanendo in tema previdenziale, ha fatto certamente molto discutere la questione determinata (e poi risolta) dal richiamo all'articolo 81 della Costituzione per quanto riguarda le questioni irrisolte della riforma Fornero.

Auspichiamo quindi che questi temi siano al più presto ripresi all'interno di un disegno di legge organico finalizzato a superare tutte le disparità che si sono create con l'ultima riforma pensionistica, nata per altro - questo va detto - in un contesto di emergenza, e che dia risposte ai lavoratori sia pubblici sia privati ingiustamente penalizzati, costruendo un assetto equo ma nello stesso tempo - e va detto con forza anche questo - compatibile con le risorse economiche disponibili. Confidiamo, pertanto, nelle dichiarazioni delle ultime ore dello stesso Presidente del Consiglio.

Il provvedimento rende inoltre, a nostro parere, più semplice il ricorso alla mobilità volontaria e obbligatoria. Apprezziamo, in particolar modo, le deroghe previste alla mobilità obbligatoria, anche se avremmo preferito una deroga più ampia per i dipendenti con figli estesa fino all'età di sei anni del bambino. Confidiamo che questa cosa possa essere ripresa visto che avevamo presentato degli specifici emendamenti in Commissione.

Per quanto riguarda la semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, hanno rilievo le norme che stabiliscono il divieto per la pubblica amministrazione di richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e quelle che prevedono, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni di cittadini e imprese, l'adozione da parte di amministrazioni statali di moduli standardizzati e unificati su tutto il territorio. Anche questo è un primo passo che guarda, in particolare modo, al cittadino utente. In questo modo,

infatti, il cittadino potrà accedere dal proprio *personal computer* a tutta una serie di informazioni e servizi della pubblica amministrazione senza fare file davanti agli uffici. È un passo significativo, un primo passo che va verso l'amministrazione digitale, quanto mai auspicabile in un Paese che vuole essere sempre più europeo. Sempre in tema di semplificazioni vanno ricordate, a nostro parere, le misure in materia di invalidità civile e disabilità. Anche questa è un'attenzione quanto mai utile e necessaria perché porta sostanzialmente a uno snellimento delle procedure.

Condividiamo, inoltre, la riorganizzazione che viene fatta sul territorio della giustizia amministrativa e la soluzione prevista nel testo al nostro esame rispetto a quella iniziale ci sembra sicuramente più adeguata. Positive sono inoltre le misure dirette a razionalizzare alcuni autorità indipendenti e ad unificare le scuole di formazione delle amministrazioni statali, quelle che rafforzano le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione, con contestuale soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Mi soffermo infine, in particolare, sulle camere di commercio in quanto riteniamo importantissimo per le imprese e l'economica in generale la modifica, introdotta in sede di conversione, volta alla riduzione graduale dell'importo del diritto annuale. Visti i numerosi servizi garantiti alle imprese e allo Stato da questi enti, il dimezzamento del diritto annuale previsto nel testo iniziale, a nostro parere, avrebbe avuto conseguenze irrimediabili, mentre una riduzione graduale darà modo al sistema camerale di riorganizzarsi contenendo i costi.

Il decreto-legge, inoltre, si concentra su alcune questioni che riguardano la giustizia. A questo proposito apprezziamo molto lo sforzo compiuto per l'avvio del processo telematico e le disposizioni che riguardano le grandi opere pubbliche volte a contrastare tutto il sistema corruttivo che spesso, purtroppo, vi ha ruotato intorno.

Ci auguriamo che con questo decreto e che con il disegno di legge sulla pubblica amministrazione possano essere definitivamente eliminate quelle inefficienze che stanno ritardando quei 500 decreti delegati la cui mancata emanazione non permette di rendere operative molte delle leggi approvate dal Parlamento.

Per il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE il decreto merita di essere approvato perché esprime comunque la volontà di cambiare il modo di essere della pubblica amministrazione, la volontà di rendere la nostra macchina amministrativa trasparente, meno burocratica ed efficiente; insomma, la volontà di dare avvio ad una pubblica amministrazione vicino al cittadino, alle famiglie e alle imprese.

Esprimo, pertanto, il voto favorevole alla questione di fiducia dell'intero Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. *(Applausi del senatore Laniece)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, dico subito che il Gruppo della Lega Nord voterà contro l'ennesima richiesta di fiducia del Governo al Parlamento su un provvedimento di questo tipo. Non è per fare opposizione, come sembra e come spesso le opposizioni vengono accusate di fare, ma perché non siamo d'accordo nel merito.

Nel merito di un ennesimo decreto-legge che viene venduto come una riforma importante ed epocale che va a migliorare ed efficientare un sistema quale quello della pubblica amministrazione, della struttura macchinosa di questo Paese, ma che, in realtà, non è tale dal momento che non si prevede nulla di incisivo. Si tratta di un insieme di norme che sono solo dei blandi ritocchi e miglioramenti di alcune norme già in vigore; per il resto, siamo di fronte solamente a rinvii ad un'altra legge delega di riforma che pare arriverà in autunno.

È un decreto-legge, questo, che già mancava dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza proprio per questo motivo, e che viene definito dallo stesso Ministro come una prima gamba, appunto, di una riforma, che - però - vedrà la luce con una legge delega. Noi vogliamo dire subito che questo modo di fare del Governo Renzi - mi riferisco a questo continuo far riferimento a proclami, ad annunci

e a chiacchiere che sono invece vuote e prive di contenuto reale - porrà un problema e porrà il nostro Paese di fronte a dei rischi, sotto il profilo dei conti pubblici, che saranno davvero preoccupanti.

Vediamo che il Governo sta continuando a legiferare senza verificare se ci siano davvero le coperture e i soldi e lo fa in maniera sistematica. Lo ha fatto con la promessa dei famosi 80 euro pagati ad alcune categorie, ma mantenuti con nuove tasse a carico di tutti e non coperti al punto che, solo qualche giorno fa, il *premier* Renzi ha dovuto ritrattare ed ammettere che questi 80 euro non saranno invece concessi a categorie quali quelle dei pensionati, dei lavoratori autonomi e degli incapienti (cioè a quelle categorie sociali che più hanno bisogno). Si lasciano fuori, quindi, intere fasce di persone bisognose.

Vediamo che in questo provvedimento si parla di pensionamento di personale pubblico, degli insegnanti e di statali, ma si lasciano senza risposta, per l'ennesima volta, tutte quelle migliaia di persone, di esodati, per i quali, invece, sforzi per trovare copertura finora non ci sono mai stati. Questo continuo modo di agire senza copertura, in modo irresponsabile e solo per vendere proclami, rischia realmente di mettere il nostro Paese di fronte a quella che sarà davvero, in previsione, una voragine nei conti pubblici. Questo modo di fare, quindi, combina soltanto pasticci e ci esporrà a dei rischi, probabilmente già con la manovra correttiva di autunno ponendoci di fronte alla necessità di intervenire.

Il nostro Gruppo manterrà una posizione di contrarietà anche con riferimento ad alcune delle norme contenute nel pacchetto che adesso è al nostro esame. Il Senato non ha avuto nemmeno modo e tempo di dedicarsi all'esame del provvedimento, perché, anche in questo caso, abbiamo avuto una strozzatura dei tempi del dibattito. In Commissione sono stati presentati più di 700 emendamenti, ma non abbiamo avuto neanche la possibilità di analizzarli. Essi sono stati ripresentati in Aula semplicemente perché rimangano agli atti, perché, per l'ennesima volta, è stata posta la questione di fiducia.

Andando a guardare il contenuto di questo decreto-legge e le varie norme in esso contenute, non possiamo che rimanere allibiti. Infatti, di fronte ad un comparto, quello pubblico, che continua a costare alle casse dello Stato svariati milioni di euro e che pesa e soffoca il mondo del privato ed il settore delle imprese, in questo provvedimento non cogliamo nulla che vada ad intervenire sul fronte dei tagli alla spesa improduttiva e sul fronte dell'efficientamento del sistema e della sburocratizzazione, che sono le vere cose che servirebbero per dare un minimo di rilancio all'economia e dare aiuto e sostegno alle imprese.

Non vediamo niente sul fronte del riordino di interi comparti di settori.

Di fronte a tutto questo rimaniamo allibiti, anche perché questa viene invece annunciata come chissà quale riforma. Faccio un esempio con riferimento al *turnover*. Abbiamo visto, anche in Commissione, che anche alla Camera è stato fatto un riferimento ai limiti alle assunzioni per determinate fattispecie lavorative con esclusione, guarda caso, di alcuni settori. Mi riferisco al comparto dei lavori socialmente utili ed ai lavori di pubblica utilità, si tratta di personale che, in questo caso, rimane escluso da quelli che dovrebbero essere invece i ridimensionamenti necessari.

Ci sembra per l'ennesima volta che si vogliano colpire determinate categorie di lavoratori e determinate categorie sociali, che sono quelle produttive, e si mantengano sacche intere di assistenzialismo clientelare.

Vorrei anche far notare che per l'ennesima volta si fanno delle figuracce, perché per esempio la questione di "quota 96", che è stata anche sollevata dal Ministro, fa davvero pensare a come questo Governo continui a procedere in modo approssimativo e in maniera del tutto irresponsabile. Si era pensato di trovare alla Camera una sorta di copertura, ma la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno fatto fare al Governo una marcia indietro. Abbiamo sentito giorni fa Cottarelli dire che i tagli alla spesa pubblica che erano stati preventivati non sono stati fatti e che comunque non vanno a diminuire le tasse, ma ad alimentare nuova spesa pubblica; quindi anche per "quota 96" la copertura non c'è e tutto questo, con una marcia indietro imbarazzante, non fa che lasciare scoperti ulteriori problemi.

È quindi solo una farsa quella che viene messa in campo ed è sempre il solito modo di questo Governo di propagandare qualcosa ai cittadini con l'assoluta compiacenza del sistema dell'informazione e della comunicazione. Noi invece chiedevamo e speravamo che iniziassero ad arrivare provvedimenti di contenuto e seri e che in questo modo si iniziassero ad affrontare i problemi urgenti che il Paese sente la necessità di risolvere, quelli che vanno davvero nell'interesse di cittadini, famiglie e imprese.

Anche nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia rimangono aperti dei nodi che non sono stati superati. Faccio riferimento a una norma molto pericolosa ed importante; in Commissione bilancio al Senato era stata fatta un'osservazione che non è stata accolta e che riguardava il riordino delle camere di commercio. Questa è l'ennesima dimostrazione della volontà del Governo di centralizzare, di accentrare tutto in capo a sé, senza rendersi conto delle distorsioni reali che crea sui territori anche in questo settore, quello delle camere di commercio, che invece è fondamentale, perché rappresenta un ausilio per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese che vengono quindi penalizzate. Ancora una volta nel comparto del pubblico si interviene in maniera blanda e invece si va continuamente a pescare nel settore privato che viene sempre più soffocato. Ricordo che le camere di commercio, oltre a dare posti di lavoro e quindi fornire occupazione a migliaia di persone che oggi giorno sono incerte sul loro futuro, offrono grandi servizi non solo alle imprese, ma possono anche aiutare i vari territori e occuparsi anche del finanziamento di importanti opere. È dimostrato: ad esempio nella Regione Veneto i dati mostrano in maniera brillante quanto ausilio venga dato ai territori. Ricordo anche uno studio della CGIA di Mestre pubblicato qualche giorno fa, secondo il quale il risparmio medio che con il decreto-legge in esame pensate di garantire alle imprese sarebbe di 5,2 euro al mese per ognuna, a fronte di 400 milioni d'investimenti in meno per l'economia dei territori, peraltro in voci fondamentali, quali l'*export*, il credito, il turismo, l'innovazione e la formazione; senza contare che questa norma, che in maniera ostinata continuate a voler portare avanti, pone a rischio il lavoro di 2.500 persone, determinando una situazione di assurda instabilità, anche con un aggravio di 167 milioni di euro per le casse dello Stato.

Questo è uno degli esempi, ma nel decreto-legge in esame ce ne sarebbero tanti da sollevare per dimostrare ancora una volta come questo modo di procedere sia pericoloso e porrà il Paese veramente di fronte a grossi rischi per quanto riguarda la tenuta dei conti pubblici. È inutile vendere annunci e fare pura propaganda, per esempio portando avanti in periodo estivo a colpi di fiducia decreti-legge come quello in esame, che non determinano nessun rilancio sul fronte dell'economia, della ripresa dei consumi del Paese, semplicemente pensando che la gente, che è in vacanza e che cerca di trovare un minimo di rilassatezza in una condizione già penosa dal punto di vista sociale, possa bersi tutto.

Non è questo il modo di procedere e per queste ragioni il nostro sarà un voto convintamente contrario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, noi di Sinistra Ecologia e Libertà, appartenenti al Gruppo Misto, voteremo contro quest'ennesimo decreto sui cui è stata posta la questione di fiducia.

Nella discussione amplissima di oggi è stato ricordato come questo Governo, in realtà, operi solo attraverso la fiducia. Questo Governo che doveva cambiare ed innovare, in realtà, è in piena continuità, nei metodi e nel merito, con i peggiori ultimi Governi che abbiamo avuto. Parlo del Governo Monti e dei Governi Berlusconi. Ma neanche questo ci stupisce. Se si accetta di fare la riforma costituzionale con un patto segreto con Berlusconi e Verdini è ben chiaro a tutti che il PD di Renzi ha come unica novità quella di aver riabilitato politicamente Berlusconi.

In qualche modo, però, il grande inganno va mascherato. E allora si sceglie la politica degli annunci. Ogni giorno un annuncio diverso di cambiamento e ogni giorno si sposta l'asticella per confondere il popolo. A fine maggio un *tweet* presidenziale ha annunciato la riforma della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di ridurre le liste di attesa per evitare un'ora di fila per il rinnovo della carta d'identità. Così diceva. Bene, un obiettivo ambizioso! Eppure ci chiediamo come mai, nei cinque anni da sindaco di Firenze, il Presidente del Consiglio non abbia mai provato lui a ridurre la fila, a

riorganizzare i servizi, ad aumentare l'assegnazione del personale negli sportelli al pubblico, a non chiudere i punti anagrafici decentrati.

Abbiamo letto con attenzione la "riforma" ma, a meno di equivoci, non ci sembra che abbasserà di un solo minuto il tempo di attesa dei cittadini. Il tema della presunta riforma, infatti, non è la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma una accanita volontà di colpire i lavoratori. Ed anche qui ritorna la continuità. Ricordiamo tutti molto bene, l'allora ministro Brunetta e la sua battaglia contro gli scansafatiche e i fannulloni dipendenti pubblici.

Per riformare la pubblica amministrazione, cioè la macchina dello Stato, sarebbe stato necessario parlare di funzioni e responsabilità, di fabbisogni e risorse: come migliorare le condizioni lavorative e il ruolo del personale, di quei lavoratori e lavoratrici che hanno contributo, nonostante tutto, a costruire in anni ed anni il senso pubblico dello Stato. Sarebbe stato utile un investimento vero anche culturale, sul rapporto che lega i cittadini al sistema dei servizi pubblici. Una simile riforma per poter funzionare avrebbe avuto bisogno del pieno coinvolgimento di tutte le parti sociali in rappresentanza dei lavoratori.

Invece, avete preferito fare una preconsultazione diretta dei lavoratori, ma poi abbiamo scoperto stamattina dalle parole della Ministra che era una consultazione dei cittadini. Questo punto non ci è chiaro. Certo, su tre milioni e mezzo di lavoratori del pubblico impiego hanno risposto in 39.000. Un numero per noi rispettabilissimo, ma dobbiamo dire che avete una strana idea della democrazia diretta e della democrazia partecipata!

Conosciamo bene la guerra che, da anni, illustri rappresentanti e sostenitori di questo Governo fanno nei confronti delle organizzazioni sindacali. E bene hanno fatto i colleghi della Camera a ripristinare con un emendamento la presenza delle organizzazioni sindacali. In generale, siamo dinanzi ad un provvedimento di piccola manutenzione e per di più fatto male. E a noi non è ben chiaro quali effetti positivi dovrebbe produrre oggi, alla luce degli emendamenti soppressivi presentati ieri in Senato.

Il Governo parla di staffetta generazionale, ma siamo dinanzi a un nuovo taglio, a partire dai lavoratori precari della Province i cui contratti non verranno prorogati, a partire dai tirocinanti cassintegrati della giustizia, per cui non sono previsti stanziamenti sufficienti. Questa mattina la Ministra ha fatto riferimento alla mobilità obbligatoria come strumento per far funzionare le cancellerie periferiche. Non ha parlato di assunzioni.

Così come pensiamo ai giovani ricercatori e agli addetti alla ricerca precari, che sono un numero spropositato. Una misura urgente sicuramente contrasterebbe la fuga dei cervelli e favorirebbe il rinnovamento generazionale.

Non siamo davanti a un cambiamento radicale delle pubbliche amministrazioni, così come i cittadini e i lavoratori pubblici chiedono da anni. «L'idea di uno Stato amico per combattere la rappresentazione decadente della pubblica amministrazione», così come ha detto stamani nel suo intervento la ministra Madia, si può realizzare secondo noi solo se ai cittadini si propone un progetto complessivo di cambiamento che risponda ai loro bisogni. Con questa riforma, infatti, non cambia nulla.

Anche se la approvate in velocità non cambierà nulla di quella vita reale a cui stamattina faceva riferimento la Ministra. Nulla per chi ancora oggi si sente rispondere da un CUP che le prenotazioni per una prestazione sanitaria sono sospese (e per questo è costretto a rivolgersi al privato) o hanno tempi lunghissimi; nulla per chi lo scorso anno non ha trovato (e continuerà a non trovare) posto negli asili e nelle scuole dell'infanzia pubbliche; nulla per chi, di fronte ad uno sportello di un ufficio, è costretto a regole burocratiche che gli impongono, ad esempio, la riproduzione cartacea di atti e certificati redatti da un'altra pubblica amministrazione. Tutti inutili *spot*, dannosi al Paese perché continuiamo a parlare alla pancia della gente mentre bisognerebbe lavorare tutti insieme per risollevare culturalmente il Paese dalle macerie del berlusconismo e ricostruire il senso dello Stato e delle politiche pubbliche, dopo anni di disastrose privatizzazioni.

Sarebbe stato ad esempio utile procedere al rinnovo del contratto del pubblico impiego, perché in cinque anni sono stati sottratti 25 miliardi di euro ai lavoratori e ci chiediamo tutti come siano stati

utilizzati. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*. Questa sarebbe stata una vera riforma. Non si può pensare di fare riforme dall'alto, per farle funzionare. Vanno coinvolti e motivati coloro che sono direttamente coinvolti, non ricattati con la mobilità obbligatoria, con la riduzione dello stipendio o il demansionamento. L'unica cosa positiva che il decreto conteneva - e mi avvio a concludere, chiedendo l'autorizzazione ad allegare il testo integrale dell'intervento - era rappresentato dalla cosiddetta quota 96, ma ieri siete riusciti a spegnere anche queste aspettative, non solo dei 4.000 lavoratori della scuola che finalmente vedevano riconosciuto il proprio diritto alla pensione, ma persino le speranze dei tanti precari, precari almeno oltre 10 o 20 anni, che hanno visto svanire una reale ulteriore opportunità di stabilizzazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale dell'intervento affinché venga allegato agli atti.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Questa volta non può bastare un *tweet* di rassicurazione e di rinvio a un ennesimo decreto scuola in arrivo. (A proposito: ma che mania è che ogni Ministro che arriva deve produrre un decreto? Solo l'anno scorso abbiamo approvato un decreto scuola!) Aver presentato ieri in Commissione un emendamento soppressivo è stato un atto concreto. Ora abbiamo bisogno di altrettanti atti concreti e di impegni economici veri perché non ci accontentiamo delle solite promesse. Rinviare ancora vuol dire prorogare una grande ingiustizia, rappresentata dalla peggiore riforma delle pensioni mai realizzata in Europa, la Fornero, quella degli esodati, dei numeri non individuati. Rinviare vuol dire slittare ancora di un anno. Ci dite che non ci sono le risorse. Non ci sono le risorse? - ci dite - beh, cambiate le priorità! Non abbiamo detto che la politica fa le scelte e i tecnici provano a realizzarle? Noi vorremmo conoscere la verità e chi ha raccontato una bugia, se il Presidente della Commissione bilancio della Camera che sostiene che la copertura esiste o il Governo che oggi, ritirando gli impegni presi, sostiene il contrario. E vi giustificate dicendo che questo non è il decreto adatto? Ma è solo un modo banale per prendere tempo, perché il punto oggi è trovare le risorse, non è identificare l'atto più idoneo. Non spuntano le risorse, non si trovano le coperture semplicemente perché si cambia il nome al decreto. È un anno che tutte le forze politiche alla Camera e al Senato, trasversalmente, pongono il problema della "quota 96", degli esodati della scuola e bisogna avere un gran coraggio, forse una gran faccia tosta per rinviarlo ancora dopo tutte le manifestazioni di solidarietà e le cantate vittorie di questi giorni. Insomma, da giovani Ministri ci saremmo aspettati una riforma «con» e «per», non una contro, non una riforma punitiva, perché in questo non c'è nulla di nuovo e ancora una volta non siete riusciti ad imboccare la strada giusta. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL. I senatori del Gruppo Misto-SEL espongono uno striscione con la scritta: «SEL dice no alla squola di Renzi»).*

PRESIDENTE. Per favore, togliete quello striscione. Chiedo a chi è preposto di rimuoverlo. Senatrice De Petris, la prego di far rispettare le regole, che lei conosce bene.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signora Presidente, il Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo provvedimento che rappresenta un piccolo tassello del grande mosaico delle riforme. Un mosaico che stiamo cercando di comporre queste settimane e che prenderà una forma più compiuta e completa nel programma dei prossimi 1.000 giorni di Governo.

La cornice è senza dubbio rappresentata dalla riforma dell'assetto istituzionale del Paese, ma tutti i provvedimenti che stiamo tenacemente portando a compimento in queste ultime settimane di attività parlamentare rappresentano un segnale di svolta e di determinazione al cambiamento.

Il segno di tale cambiamento si rintraccia anche nei contenuti del decreto che ci accingiamo a convertire oggi, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Esso infatti, insieme alla legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (la cosiddetta Repubblica semplice), ha l'ambizione di rendere finalmente efficace ed efficiente la nostra farraginosa macchina amministrativa. Il mosaico chiaramente prenderà gran parte della sua forma con l'approvazione delle riforme economiche, quelle impegnative riforme

che ci attendono a settembre, a cominciare da quella del mercato del lavoro, attualmente in esame qui al Senato, che deve andare in direzione di una maggiore flessibilità, per continuare con la riforma del fisco, che ci obbligherà ad una doverosa semplificazione del nostro complesso sistema tributario e ad una vera politica di riduzione delle tasse. Ma il mosaico sarà completo solo quando saremo in grado di riformare senza timori e con coraggio il sistema giudiziario di questo Paese.

Questo Governo, signora Presidente e onorevoli colleghi, anche grazie al determinante contributo del Nuovo Centrodestra, ha l'ambizione di cambiare veramente il Paese. Deve farlo per dare risposte urgenti, ma anche di lungo periodo, ad una società e ad un'economia che da troppo tempo sono sofferenti. Deve farlo andando ad intaccare tutte le sacche di resistenza al cambiamento, che per decenni hanno paralizzato il fare nel nome del tutelare. Deve farlo in nome non più dell'ideologia, ma di quel senso comune del popolo che rappresenta il cuore del sentire delle persone e quindi del Paese.

Prendiamo il decreto sulla riforma della pubblica amministrazione che ci accingiamo a votare oggi. Già tre anni fa, quando il nostro Paese ricevette la famosa lettera da Bruxelles, ci furono chiesti non solo interventi per la sostenibilità delle finanze pubbliche - che in verità furono messi in atto - ma anche e soprattutto misure per la crescita. E tra queste ultime, oltre alle liberalizzazioni, alle privatizzazioni e ad interventi per rendere più flessibile il mercato del lavoro, ci era chiesta anche una revisione dell'amministrazione pubblica, allo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e la capacità di assecondare le esigenze delle imprese. Oggi con questo decreto noi diamo una risposta, seppur parziale ed incompleta, a quelle richieste, convinti che una pubblica amministrazione ed una giustizia che funzionano meglio aiutino ad uscire dalla crisi e a far ripartire il sistema economico.

Ma come può funzionare meglio la pubblica amministrazione? Innanzitutto mettendosi al passo con i tempi e favorendo l'ingresso dei giovani, che sono nativi digitali e che possono beneficiare della staffetta generazionale e del *turnover* che questo decreto prevede. Non voglio addentrarmi nel dibattito sulle norme cancellate qui ai Senato. Il Governo ha agito recependo le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato. Mi limito a dire che, quando si parla del nostro sistema pensionistico, bisogna usare la massima cautela (maneggiare con cura, come si usa dire per gli oggetti fragili!) e bisogna evitare di compromettere un equilibrio dei sistema molto precario e soprattutto molto in là da venire. La spesa previdenziale annua italiana in rapporto al PIL è di 2-3 punti superiore rispetto a quella dei Paesi avanzati. Continuiamo a spendere troppo poco per le politiche attive del lavoro e per il sostegno della famiglia e della natalità e troppo invece in politiche passive e in pensioni.

Nonostante ciò, avvertiamo un profondo disagio perché ci troviamo di fronte alla necessità di cancellare norme che riguardano le persone e che probabilmente avremmo fatto meglio a non inserire nel dibattito, per evitare una retromarcia che suona come una odiosa doppia negazione di un diritto.

La riforma Fornero ha escluso quella necessaria transizione che consente alle persone di riorganizzare la loro vita in relazione alle nuove regole. Ne è stata controprova l'assunzione di impegni di spesa di circa 13 miliardi in favore dei cosiddetti esodati.

Ma il problema ora è più generale e non può ridursi a singoli segmenti sociali esaltando le disparità. Occorre un meditato aggiustamento della riforma, che si rivolga a tutti e che possa essere ragionevolmente accettato dalla stessa Commissione europea, avendo l'Italia il sistema più rigido in Europa. Si potrebbe, da un lato, ipotizzare la defiscalizzazione dei versamenti volontari dei lavoratori e dei loro datori di lavoro sulla base delle attuali età di pensione; e, dall'altro, consentire in una fase transitoria moderate possibilità di anticipo dell'uscita dal mercato del lavoro adeguatamente penalizzate come nel caso della finestra aperta per le lavoratrici nel 2015.

Torno però al tema della staffetta generazionale ed alla proposta del Nuovo Centrodestra. A tal proposito, in Commissione affari costituzionali è stato approvato un ordine del giorno che, al fine di favorire realmente il ricambio generazionale, agevolando il *turnover* ed equiparando pubblico e privato, si propone di introdurre il contratto di apprendistato nel settore pubblico. In teoria, l'utilizzo del contratto di apprendistato è già previsto per le pubbliche amministrazioni, ma si è in attesa di un regolamento di attuazione, come sempre. Un pieno utilizzo di questa forma contrattuale consentirebbe infatti di abbassare il costo del lavoro iniziale del personale assunto e di aumentare il numero delle

assunzioni nei primi tre anni di applicazione. Le nuove assunzioni si calcolano infatti come percentuale della spesa equivalente alle cessazioni dell'anno precedente. Se i contratti costano meno, è possibile in tal modo aumentare il numero delle assunzioni a parità di spesa.

Secondo noi, più si uniforma la disciplina del pubblico impiego a quella dell'impiego privato (al netto dei principi costituzionali in materia, quali per esempio le procedure concorsuali), e meglio funzionerà la pubblica amministrazione. Pensiamo non solo all'utilizzo del contratto di apprendistato che abbiamo proposto, ma anche al corretto utilizzo dei contratto a termine, finanche ai licenziamenti, senza dimenticare regole retributive diverse che cancellino gli automatismi negli avanzamenti e rimuovano un egualitarismo che è solo di facciata.

La pubblica amministrazione funziona meglio se, come si fa in questo decreto-legge, razionalizza sedi, costi e cariche, come previsto per la parte sulle *Authority*. Funziona meglio se ha norme più semplici, come quelle sugli appalti pubblici, che non solo rendono più facile la vita delle imprese, e quindi consentono alle stesse di risparmiare tempo e denaro grazie a procedure più agili e a tempi più certi, ma rendono anche meno asfissiante il potere della burocrazia contrastando in questo modo anche la corruzione. Un Paese con regole più semplici e senza corruzione è certamente più attrattivo per gli investimenti, soprattutto quelli che vengono dall'estero.

Insomma, al netto del disagio, che ho sopra ricordato, per un modo di operare che non abbiamo condiviso, riteniamo che questo provvedimento sia un buon inizio. Se proseguiremo in questa direzione con l'approvazione della legge delega sulla Repubblica semplice e con la profonda riforma della giustizia, andremo nella direzione giusta, quella di uno Stato essenziale, ma autorevole, che liberi e non ostacoli la vitalità della nostra società. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi (quei pochi rimasti), onorevoli cittadini, siamo alla quindicesima fiducia in cinque mesi, otto alla Camera, sette al Senato: un *record* per la storia repubblicana. Ricordo male o il giovane Renzi (al quale di giovane è rimasto solo il *tweet*) annunciava che avrebbe interrotto le vecchie usanze e avrebbe dato un segno di discontinuità, una ventata di freschezza e novità? «Rottamazione», la chiamava; «adesso», diceva. Eppure ci troviamo con l'ennesima fiducia.

I Governi precedenti gli hanno insegnato bene, anzi, l'allievo sta superando il maestro. Condannato in primo grado per un reato contro la pubblica amministrazione per danno erariale quando era Presidente della Provincia, adesso si accinge a riformarla. Ricorda quel tale che, forte di decine di processi ancora in corso, si era messo in testa di riformare la giustizia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo ricordate? Lo chiamavamo collega fino a qualche mese fa, poi è decaduto per una condanna definitiva per frode fiscale.

Il decreto si presenta con un titolo - *pardon*, con un *tweet* - accattivante: «Riforma della pubblica amministrazione». Fa parte dei fantastici quattro, annunciati dal Presidente del Consiglio all'indomani della sua nomina (non elezione, nomina) da parte di Napolitano, nell'ormai lontanissimo febbraio di quest'anno. Ricordate? Una riforma al mese. Febbraio, riforme costituzionali ed elettorali: tempo scaduto; marzo, riforma del lavoro: tempo scaduto; maggio, riforma del fisco: tempo scaduto; la riforma della pubblica amministrazione, prima fissata entro aprile, poi posticipata a giugno: siamo ad agosto e di riforma non c'è traccia in questo decreto. Più che una riforma è una riformicchia. Ne aveste azzeccata una di data, di scadenza.

Magari fosse solo un problema di previsioni mancate! Siamo davanti ad un mentitore seriale e ora vi dico perché. Il Renzi 1.0 diceva: «o torniamo alla preferenza oppure torniamo ai collegi uninominali»; il Renzi 2.0 vara l'Italicum con le liste bloccate. Il Renzi 1.0 diceva che «il punto vero è che in un qualsiasi Paese, quando un *leader* politico viene condannato con sentenza passata in giudicato, la partita è finita, *game over*» (parole sue); il Renzi 2.0, invece, dice: «Mi limito a dire che c'è una profonda sintonia tra le proposte che il Partito Democratico ha esposto alle primarie e le proposte che

abbiamo avuto modo di discutere oggi con Silvio Berlusconi e Gianni Letta». Questo è il Renzi 2.0. Il Renzi 1.0 diceva: «Ho sempre detto, in tutte le interviste, che sarei passato dallo scalone principale», «Se domani mattina crolla il Governo Letta (...), io ritengo che, per quello che ho in testa, o passi da un consenso elettorale o non sei credibile»; il Renzi 2.0 dice: «Ho ricevuto dal Presidente della Repubblica l'incarico di formare il nuovo Governo». Il Renzi 1.0 dice che «in un Paese normale non è possibile che cambino tutte le volte i simboli dei partiti e rimangano le stesse facce alla guida del Paese. Non funziona così altrove» (lo diceva con tono accorato). Ebbene, Alfano, Delrio, Lorenzin, Lupi, Franceschini, Orlando: stesse facce, stesso Governo.

Ma andiamo nel dettaglio, colleghi e cittadini, non voglio sottrarmi ad un'analisi approfondita del testo. Il titolo del decreto che andiamo a fiduciare anche oggi è, in realtà, ben distante dal *tweet* annunciato, ridimensionato rispetto agli annunci di riforma della pubblica amministrazione. Si parla di misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Il decreto è un insieme di buoni propositi, di idee buttate lì nel mezzo, in modo estemporaneo, scoordinato e incompleto. Questo decreto non è una riforma della pubblica amministrazione, sia chiaro; è una specie di glossario, un elenco di una quarantina di questioni, di propositi, che riguardano la pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa e la giustizia, ciascuna delle quali avrebbe avuto bisogno di un provvedimento legislativo *ad hoc*, sottoposto alle Commissioni competenti. Abbiamo invece uno zibaldone di norme, trattate in modo frettoloso, con errori madornali evidenti. Qualcuno ha calcolato in 25 i decreti ministeriali necessari perché questo provvedimento diventi operativo, che si aggiungono agli altri 800 ancora da emanare dai precedenti Governi. E poi il problema è il Parlamento e le Camere: il problema è il Governo!

Viene, ad esempio, istituito l'ufficio del processo presso gli uffici giudiziari, con un articolo buttato lì in un decreto, quando sul tema della riorganizzazione del lavoro nelle cancellerie giudiziarie ci sono decenni di studi e approfondimenti, di analisi e confronti.

Peccato, sarebbe stata un'ottima occasione, avrebbe avuto il nostro apporto propositivo, perché sul tema della trasparenza, della semplificazione amministrativa e della sburocratizzazione sapete bene che ci siamo sempre spesi con proposte concrete. Se non avesse messo la fiducia, magari qualche articolo lo avremmo anche votato convintamente, anche se solo di buoni propositi si tratta. Peccato.

In questo decreto vediamo solo due cose certe. La prima: servirà sicuramente un nuovo decreto a breve per sanare gli errori madornali, per prorogare le scadenze non rispettate, per rinviare l'entrata in vigore di prescrizioni che in questo decreto si introducono. Quindi l'unica cosa certa di questo decreto è che ne servirà un altro a breve per aggiustarlo, come tutti i precedenti.

L'altra cosa certa, l'unica cosa certa, vera, diretta e applicabile è l'aumento del 15 per cento del contributo unificato, cioè la tassa sui processi civili che i cittadini devono pagare per poter accedere alla giustizia civile: questo è certo e non è oggetto di ulteriori decreti, è già in vigore. Si fa diventare così la giustizia sempre di più prerogativa di pochi, di chi cioè si può permettere di accedervi: con precedenti decreti avevate tra l'altro già aumentato le quote per l'accesso alla giustizia.

Ministro, lei ha parlato della necessità di dare risposte concrete, immediate e tangibili ai cittadini. Mi chiedo - e lo chiedo adesso a tutti voi - che cosa porterà di buono nell'immediato ai cittadini la norma sulla mobilità interna intercompartimentale del personale della pubblica amministrazione. Quale beneficio immediato ne avranno, sempre che la cosa vada a buon fine?

Cosa porteranno di buono nell'immediato ai cittadini la norma sul collocamento fuori ruolo dei magistrati e tutte le altre norme sui magistrati? Cosa porterà di buono nell'immediato ai cittadini la norma sulla riorganizzazione del Ministero dell'interno? Cosa porterà di buono la norma sul pensionamento anticipato dei giornalisti di testate in crisi finanziaria? Cosa c'entrano con la pubblica amministrazione i giornalisti di testate in crisi aziendale? Cosa c'entrano? Come lo spiegate ai cittadini che a queste persone è consentito andare in pensione a 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva? Come lo spiegate a coloro ai quali avete innalzato l'età pensionabile? A chi avete fatto la marchetta? Ditelo.

E come fate ad affermare che avete ampliato i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione quando, in realtà, avete semplicemente accorpato in essa funzioni che già svolgeva un'altra Autorità, quella per la vigilanza sui lavori pubblici: avete semplicemente accorpato due funzioni, non avete ampliato un bel niente e non avete introdotto niente di nuovo.

L'unica norma che ha una conseguenza diretta sui cittadini è l'ennesimo aumento del 15 per cento della tassa sui processi e non è nulla di buono per la popolazione.

Ci sono poi quelle norme - forse le uniche - che avrebbero portato dei benefici diretti e tangibili, che sono state però abrogate immediatamente in questi giorni, con un emendamento del Governo, perché non c'erano le coperture, per mancanza di fondi: stiamo parlando di una decina di milioni di euro, signori, una decina di milioni di euro, che è una cifra irrisoria per provvedimenti di questo tipo.

Ma cosa ci aspetta a settembre, cosa significa questo? Diciamolo che non ci sono più soldi, è forse quello il problema. Se non riusciamo a trovare 10 milioni di euro per sanare una violazione di diritti, dove troveremo a settembre i soldi per tutto il resto e per tutte le promesse che non saranno mantenute?

Penso alla norma che abolisce, ad esempio, il contributo alle Camere di commercio, senza che ci si renda conto delle conseguenze dirette sull'organizzazione delle stesse, sui servizi offerti e sul personale che in esse lavora, dimenticando inoltre o consapevolmente ignorando - come lei stessa ha ammesso in Commissione, signor Ministro - che in Sicilia, per esempio, le Camere di commercio pagano le pensioni al personale in quiescenza e che potrebbero trovarsi nell'immediato senza la disponibilità economica per provvedere. La sua risposta, Ministro, è stata un'alzata di spalle. Non può farci nulla.

Penso, ancora, agli insegnanti della cosiddetta quota 96, tanto citata. Un errore sulla pelle delle persone: 4.000 persone che hanno visto violati i propri diritti una prima volta e che si sono illuse - sì, le avete illuse - ed oggi si troveranno nuovamente tradite, prese in giro. Giocate sulla pelle delle persone, dimenticando che dietro quei freddi numeri ci sono persone, famiglie con bambini, mutui da pagare e spese sanitarie da affrontare.

Ministro, ha annunciato questa mattina che il Governo farà un intervento strutturale sulla scuola: sono sicuro che tutto il personale della scuola sta già tremando all'idea che qualcuno rimaneggerà ancora una volta il loro settore per l'ennesima controriforma. Quando si parla di intervento strutturale la prima cosa che viene in mente sono i tagli.

PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere il suo intervento.

CRIMI *(M5S)*. Un'ultima considerazione.

Penso, infine, alle vittime del terrorismo e delle stragi, per le quali erano previsti dei benefici: ebbene, anche questo articolo è stato abrogato per mancanza di fondi. Vittime una volta, dunque, e già vittime una seconda volta. E voi sareste i nuovi Padri costituenti? Siete indegni di questo nome. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Marino Luigi all'indirizzo dei senatori del Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo M5S)*.

Per cortesia, senatore Marino. Per cortesia, senatore Crimi. Senatore Marino, senatore Crimi, consentite di proseguire la nostra discussione.

Ha la parola la senatrice Bernini, se le viene consentito.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, confermiamo il nostro voto contrario anche sul merito di questo provvedimento oltre che sulle modalità attraverso le quali è stato concepito. Modalità che continuiamo a deprecare, non possiamo fare diversamente, lo abbiamo visto... *(Scambio di battute tra il senatore Marino Luigi e la senatrice Montevecchi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, adesso basta. Senatrice Montevecchi, senatore Marino, siamo alle dichiarazioni di voto di un altro Gruppo, per favore un po' di rispetto.

Prego senatrice Bernini, continui.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Come dicevo, si tratta di modalità che non possiamo non criticare, signora Presidente, per i motivi che abbiamo esposto ieri e che ricorderemo brevemente oggi. Non possiamo accettare che il Governo - ed è questa la provocazione principale nei confronti non solo di questo Parlamento, ma anche e soprattutto, e lo vedremo meglio in seguito, nei confronti dei destinatari di questo provvedimento cui il ministro Madia faceva cenno nelle sue considerazioni di replica - adotti modalità deprecabili, assolutamente provocatorie. Il Governo si fa legislatore due volte. Si fa legislatore primo nel momento in cui emana un decreto-legge costituzionalmente illegittimo rispetto alla incongruenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione; e non lo diciamo noi ma la Ragioneria generale dello Stato nel momento in cui non lo bollina, lo dicono gli Uffici tecnici di Camera e Senato nel momento in cui rilevano che non esistono le coperture, il che lo rende costituzionalmente illegittimo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Tutto questo doppiamente provocatorio, signor Presidente, colleghi, perché questo provvedimento, questo decreto-legge con cui il Governo si è fatto legislatore primo e si farà legislatore ultimo con l'ennesima richiesta di fiducia è già passato attraverso un ramo del Parlamento, ha già ottenuto una fiducia forzata, forzosa, estorta da parte dei colleghi della Camera. Questo significa non solamente una mancanza di rispetto nei confronti di tutto il Parlamento, ma soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti di quei 4.000 lavoratori della scuola che la settimana scorsa si sono visti riconosciuta una pensione che ora viene loro sottratta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Colleghi, non è banale lavorare con gli atti legislativi urgenziali delegati solo al ricorrere di determinati presupposti al Governo. Il Governo non può farsi legislatore, il Governo non può emanare provvedimenti validi ed efficaci che entrano immediatamente in vigore, il Governo non può farlo e non può farlo all'insegna dell'improvvisazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Questo è ciò che andiamo dicendo con forza già da diversi decreti a questa parte. Lo vediamo colleghi perché, purtroppo, il gemello di questo decreto, il cosiddetto decreto competitività (ancora una volta pubblicità ingannevole, ancora una volta termini seduttivi, suggestivi, che purtroppo non corrispondono al contenuto del contenitore seduttivo) è incagliato nella morsa modificativa della Camera, legata ancora una volta a mancanze di copertura, per cui probabilmente ce lo vedremo ritornare nuovamente emendato e nuovamente fiduciato. Ancora una volta fiducie modificative. Ancora una volta provvedimenti che sono efficaci per un attimo e poi vengono modificati attraverso altre fiducie.

Questa non è una modalità legiferativa adeguata, non è una modalità legiferativa costituzionalmente legittima. E questo, solo per quanto riguarda il metodo.

Senza voler parlare del merito, ampiamente illustrato in quest'Aula. Questo provvedimento, lo ha detto il ministro Madia, è caratterizzato dalla necessità e urgenza di dare risposte ai cittadini. E se volessimo ricordarlo - anche se mi rendo conto che ormai è quasi inutile, velleitario, citare la Corte costituzionale in quest'Aula - la Corte, ormai da una quindicina d'anni, va dicendo che non esiste una generica urgenza nel provvedere; devono esistere reali requisiti di necessità ed urgenza, che non possono esistere in una riforma della pubblica amministrazione che è già stata fatta tre volte prima di ora e mai - ripeto, mai - attraverso lo strumento del decreto-legge.

Il ministro Madia, però, nella sua replica oggi ha affermato che il vero cuore del provvedimento di riforma della pubblica amministrazione sta in un disegno di legge delega presentato in Parlamento, nella fattispecie in Senato, e che si spera venga calendarizzato presto nella Commissione di merito, cioè nella 1a Commissione permanente. Apprendiamo, pertanto, che il cuore della riforma della pubblica amministrazione sta altrove. Ma allora, signora Presidente, onorevoli colleghi, di quale parte del corpo della riforma stiamo parlando in questo momento? Da cosa è caratterizzato il provvedimento in esame? Quali sono i contenuti così necessari ed urgenti da rendere la pubblica amministrazione immediatamente, necessariamente e urgentemente diversa per le imprese e per i cittadini? Sono così necessari ed urgenti da non rendere possibile l'attesa di un disegno di legge delega? Oltretutto tale provvedimento contiene ancora una volta norme di rimando secondario.

Colleghi, non potrà sfuggire al sottosegretario e al ministro Madia che, mentre si avvia la riforma della

pubblica amministrazione, ancora attendono 812 provvedimenti attuativi da porre in essere. Ripeto, si tratta di 812 provvedimenti messi insieme negli ultimi tre Governi (Monti, Letta e Renzi) e altri se ne aggiungono con il provvedimento in esame; inoltre, vi sono varie deleghe mascherate che vedremo se saranno tenute in considerazione, o meno nel vero cuore del provvedimento che - come apprendiamo oggi - sta in un altro provvedimento rispetto a quello oggi in discussione.

Quali sono le caratteristiche di un provvedimento di riforma della pubblica amministrazione, come tutti noi - immagino - ecumenicamente lo concepiamo e come ci è stato propagandato e proposto dal Governo, con le solite formule tonitruanti, promozionali ed estremamente accattivanti?

Innanzitutto, si è affermato che questo provvedimento semplifica la vita dei cittadini, riduce i costi e rende la pubblica amministrazione più trasparente. Non mi voglio dilungare sui singoli disposti perché purtroppo - come noto - l'apposizione della questione di fiducia ci ha privato del piacere di discutere sul merito del provvedimento; ci ha privato, quindi, dei contenuti, se non per un rapidissimo passaggio in Commissione in cui ci è stato detto che purtroppo, visti i tempi ristretti, avremmo dovuto ancora una volta sulla fiducia approvare un provvedimento siffatto, su cui peraltro sono stati approvati quattro emendamenti del Governo (lo abbiamo già detto e mi scuso di dovermi ripetere) che probabilmente hanno eliminato l'aspetto più tonitruante della sua presentazione, cioè la staffetta generazionale. Anche in questo caso, apro e chiudo immediatamente un inciso: non si può sostenere che, al netto dei 4.000 dipendenti del comparto della scuola, solo il mancato trattenimento in servizio - stiamo parlando di 1.200 persone da cui dobbiamo escludere i magistrati e i militari - rappresenterà un'efficace staffetta generazionale, di cui l'Italia si accorgerà.

Questa è un'altra di quelle pubblicità ingannevoli che non possiamo avallare, colleghi. Ci è stato detto proprio in quest'Aula, da una collega del ministro Madia, che in politica le bugie non servono. Questo, però, non può essere un percorso unilaterale. Nessuno deve dire bugie in politica, soprattutto il Governo, che non deve dirle né nei contenitori né nei contenuti.

Non vedo staffette generazionali, non vedo organizzazione del lavoro secondo criteri meritocratici e responsabilizzanti. Si può affermare che la mobilità obbligatoria nel limite dei 50 chilometri sblocca seriamente, efficacemente e efficientemente l'organizzazione del lavoro? Si può affermare seriamente che questi provvedimenti apporteranno onori ai meriti e disonori ai demeriti e che finalmente vi potrà essere una gestione imprenditoriale della pubblica amministrazione, secondo criteri che non siano solo quelli dell'autoreferenzialità di alcuni comparti?

Poiché ho terminato il tempo a mia disposizione, signora Presidente, concludo sottolineando che in occasione delle tre dichiarazioni di voto che si sono susseguite negli ultimi due giorni molto abbiamo detto, ma molto vi sarebbe ancora da dire sul merito del provvedimento in esame, che non risponde alle promesse.

Anticipando il voto assolutamente contrario anche sul merito del provvedimento di cui siamo stati «scippati» ancora una volta dal Governo, ricordo a quest'ultimo una frase che Milton Friedman ha attribuito a Thomas Jefferson: i Governi migliori sono quelli che sanno dare le risposte più semplici, ma sincere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Presidente, signora Ministra, colleghi, lasciatemi iniziare dicendo che stiamo trattando un tema che credo i cittadini ci chiedano di preservare da polemiche di parte o dalle tensioni che accompagnano la riforma costituzionale di questi giorni. Lo dico perché ho sentito parlare di decreto *omnibus* o di esodati in forma decisamente impropria, ma soprattutto perché la riforma della pubblica amministrazione - che questo decreto prova ad anticipare in alcune sue linee necessarie ed urgenti e in attesa del provvedimento più organico che seguirà - è, infatti, uno dei temi decisivi su cui misurare la capacità riformatrice non solo di questo Governo e di questo Parlamento, ma di un'intera generazione politica e la sua ambizione di lasciare un segno non effimero nella storia politica del Paese.

Come ci siamo ripetuti più volte - e lo ha fatto in modo ancor più autorevole il presidente Napolitano -

in questa breve ma già molto intensa legislatura, a noi è affidato il compito di riavvicinare i cittadini all'idea stessa di bene comune, di comunità nazionale che veda nello Stato e nelle sue articolazioni politiche e amministrative uno strumento di costruzione e di difesa della vita e dello sviluppo della comunità civile.

Moltissimi di noi sono qui al loro primo mandato, ma stanno sperimentando il carico di diffidenza, di sfiducia e di poca credibilità che ci circonda e che è alla base di percezioni ormai anche «mitologiche» che caratterizzano parlamentari e amministratori percepiti indistintamente come casta. Sappiamo però che una parte molto significativa del discredito della cosa pubblica nasce soprattutto dal rapporto sempre meno felice degli italiani con gli apparati amministrativi dello Stato, percepiti anch'essi come autoreferenziali e al servizio di proprie logiche di autoconservazione piuttosto che realmente a servizio del benessere dei cittadini.

Credo che ciascuno di noi si sia sentito raccontare, in campagna elettorale o nell'incontro frequente con gli elettori, storie di ordinaria follia amministrativa: spesso ci hanno rinfacciato 70 o più tra permessi, certificati o autorizzazioni necessarie ad aprire una semplice attività come un bar o una lavanderia; l'assurdità di dover di prendere una giornata di ferie per far la fila presso un centro civico ed ottenere ciò che potrebbe arrivare sul *tablet* o sul *computer* di casa; la confessione amara di un dirigente pubblico che ammette di spendere insieme ai suoi colleghi la maggior parte del suo tempo non a risolvere problemi e a costruire soluzioni innovative ma a pararsi le spalle dai rilievi dei superiori o della Corte dei conti. E ancora, la rabbia di sapere che non basta aver ragione in affari o nelle relazioni sociali se chi ti ha fatto un torto può sfidarti in una defatigante e infinita vicenda giudiziaria, i cui i tempi lunghi sono la migliore garanzia di impunità.

Ecco, allora, il senso della nostra sfida: restituire qualità e dignità a quella che è ancora la più importante e decisiva infrastruttura pubblica del nostro Paese. Restituire a chi lavora nella pubblica amministrazione l'orgoglio di svolgere un servizio decisivo per la qualità della vita dei propri concittadini e per il futuro del proprio Paese. Siamo riusciti, infatti, negli ultimi decenni a smarrire il valore di un patrimonio straordinario e a svilire il ruolo di tanti quotidiani e silenziosi «eroi civili», di chi si occupa degli aspetti più delicati della nostra esistenza: i medici e gli infermieri che curano i nostri anziani, i maestri cui affidiamo gli anni più importanti dei nostri figli, le forze dell'ordine che tutelano la nostra sicurezza. Tutto a causa di una malsana idea di produttività e di profitto, ma soprattutto di una cattiva manutenzione della nostra pubblica amministrazione che è oggi necessario superare.

Andare nella direzione della semplificazione *in primis* a favore dei più deboli, della trasparenza, del ricambio generazionale, del superamento dei privilegi, della digitalizzazione e della lotta alla corruzione come indica il provvedimento che stiamo per votare vuol dire proprio scardinare quei luoghi comuni che oggi mortificano i moltissimi qualificati servitori dello Stato che fanno -spesso nell'ombra - il proprio dovere e giustificano le richieste semplificatorie di chi vorrebbe solo tagliare e ridurre la macchina pubblica senza affrontare la fatica di una ben più utile e necessaria riqualificazione.

Saremo riusciti nel nostro compito quando i cittadini si chiederanno non quanto costa la pubblica amministrazione, ma quanto vale.

Per fare questo, però, va separato il grano dal loglio; vanno individuate e colpite con fermezza le sacche di inefficienza e di privilegio ed i paradossi di una macchina nata per servire, ma che spesso assorbe più risorse di quante ne produca.

Faccio solo un esempio, citando il mio Nord-Est, a scanso di equivoci territoriali. Tra gli interventi di sostegno alle famiglie più povere, che da Nord a Sud alcune Regioni hanno varato, quello del Veneto è oggi un esempio di lavoro socialmente inutile. Ogni euro erogato costa circa 1,34 euro di burocrazia e permette di raggiungere solo l'1 per cento delle famiglie in condizioni di povertà. È solo un esempio, ma credo che ciascuno di noi potrebbe farne di più vicini a casa propria.

Da qui, il nostro supporto al Governo affinché persegua con determinazione gli obiettivi indicati anche con il lavoro sulla futura legge delega. Le proposte avanzate dal Governo in tema di ruolo unico della

dirigenza, flessibilità nell'attribuzione degli incarichi, politiche retributive e percorsi di carriera collegati ai meriti ed alle competenze, revisione della disciplina della responsabilità ed incentivazione della mobilità, ci trovano in piena sintonia. Una efficace riforma della pubblica amministrazione dovrebbe avere poi altre semplici linee guida: tetto per gli stipendi; accorciamento della catena di comando; distinzione tra politica e amministrazione e tra amministrazione e giurisdizione; professionalizzazione della dirigenza, scelta con i criteri costituzionali del concorso e dell'imparzialità; esclusività degli incarichi; mobilità.

Auspichiamo quindi e confidiamo - per quanto possibile, vigileremo - che lo sviluppo di questi principi non si areni nei provvedimenti attuativi e consenta finalmente di sbloccare un settore prigioniero di rigidità ed eccessivo immobilismo, dando spazio alle persone capaci e competenti, siano esse interne alla pubblica amministrazione o provenienti da altri ambiti del sistema economico, nazionale ed internazionale.

Da questo punto di vista, l'età media elevata della dirigenza pubblica rappresenta un'occasione storica e permette di sperare che la «staffetta generazionale» giustamente enfatizzata dalla Ministra diventi realtà, magari anche attraverso formule che, come il contratto di generazione francese, garantiscano, per quanto possibile, la compresenza di *seniores* e neoassunti e di avvicinare, e non allontanare, il comparto pubblico da quello privato.

Crediamo vi sia la concreta possibilità di cambiare il 50 per cento dei dirigenti attualmente in servizio semplicemente gestendo il *turnover* fisiologico nell'arco di sette-otto anni: tempo forse destinato ad accorciarsi di fronte alle nuove misure, quale l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio. Speriamo davvero di non perdere questa occasione.

Quali - allora - i punti, a parere nostro, ancora da sottolineare in questo provvedimento? Cosa dobbiamo e possiamo dire agli italiani per condividere la nostra ambizione ed il nostro lavoro su un tema che sappiamo profondamente sentito e destinato ad incidere sulla quotidianità di ogni famiglia ed impresa? Mi prendo solo un minuto, allora, per ricordare due aspetti particolarmente legati alla sensibilità dei cittadini.

Il primo è l'impegno che traspare da questa riforma in direzione di una lotta senza quartiere alla corruzione. Non serve ricordare la giustificata onda di sdegno nei confronti delle recenti vicende del MOSE e di Expo 2015 ed il senso di impotenza davanti all'idea che sia ormai impossibile realizzare un appalto per opere pubbliche senza il necessario corredo di mazzette e ruberie di denaro dei contribuenti. Da qui, l'apprezzamento per l'accresciuto ruolo dell'Agenzia nazionale anticorruzione e del suo presidente Cantone, attraverso nuove funzioni in materia di trasparenza e prevenzione e la possibilità - lo ricordava il relatore - di ricevere di notizie di anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici su tutto il territorio nazionale.

Il secondo è relativo alla sfida ed alle potenzialità degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione anche di una rinnovata amministrazione pubblica. Il nostro è tempo di giovani nativi digitali, ma anche di molti meno giovani alfabetizzati digitali. Si tratta di italiani che vivono in una ormai naturale dimensione tecnologica, che domandano e rendono possibile un diverso rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.

In questa direzione il decreto-legge prevede non pochi elementi di innovazione; dalla semplificazione della *governance* dell'Agenzia per l'Italia digitale, a quella della modulistica *online*, spinta all'interoperabilità ed all'apertura delle banche dati. E, ancora, l'attuazione delle regole tecniche del codice dell'amministrazione digitale, con potere della Presidenza del Consiglio di adottarle in caso di inadempienza degli altri Ministeri; l'introduzione del processo amministrativo digitale; lo snellimento del processo civile telematico; l'informatizzazione del processo contabile e del processo tributario.

In una valutazione largamente positiva di questo provvedimento non vogliamo tacere qualche criticità rispetto alla quale - come ha riconosciuto nella sua replica anche la Ministra - il Senato non ha purtroppo potuto sostanzialmente intervenire per la compressione dei tempi necessari a convertire il decreto-legge prima della sua scadenza. La prima - non possiamo nascondercelo - è legata alla questione di "quota 96", che anche oggi riempie le pagine dei giornali.

Dobbiamo ammettere con franchezza che è una sconfitta per noi tutti; è una sconfitta per il Parlamento, seppure di fronte ad una responsabilità e ad errori che risalgono alla riforma Fornero. Bene ha fatto il presidente Renzi a confermare l'impegno del Governo a trovare una soluzione adeguata per chi ha subito un'oggettiva discriminazione nel provvedimento che nelle prossime settimane metterà mano all'intero comparto scuola. Questo, tuttavia, non deve far venir meno una profonda verifica delle nostre modalità di lavoro e del rapporto che intercorre tra Camere ed Esecutivo, con difficoltà che durano da più legislature. Lo diciamo, colleghi, perché vorremmo che fosse l'ultima volta in cui si debba sentir dire in quest'Aula o dai *media* che la Ragioneria ha impedito un provvedimento su cui il Parlamento aveva deliberato. Questo non fa bene all'autorevolezza del potere legislativo, ma neppure agli altri settori dell'amministrazione pubblica.

In secondo luogo, vorremmo dire che non ci convince affatto la previsione riportata all'articolo 1-*ter* che prevede disposizioni in materia di prepensionamento del personale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) di aziende in ristrutturazione e riorganizzazione. Comprendiamo la situazione di particolare crisi del settore, ma ci pare un pericoloso precedente rispetto a condizioni di discrimine tra un comparto e l'altro, che rischiano di non apparire del tutto motivate. Confidiamo davvero che il Governo abbia modo di metterci mano in futuri provvedimenti.

Signora Presidente, cari colleghi, lasciatemi concludere con un ringraziamento alla Ministra, al relatore, agli Uffici per il lavoro svolto. Nonostante le criticità appena ricordate, ci troviamo di fronte ad un provvedimento di cui non può essere disconosciuta la complessiva portata positiva e innovativa, a partire - come è stato ricordato - dalla consultazione pubblica che ne ha caratterizzato la prima fase e che è davvero, lo sottolineo, una buona pratica da ripetere.

L'articolo 3, secondo comma, della nostra Costituzione assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, ne impediscono il pieno sviluppo personale e la partecipazione alla vita sociale.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

RUSSO *(PD)*. Sto concludendo, signora Presidente.

Sappiamo che il diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro sono i capisaldi di questa azione positiva, ma è altrettanto evidente che è attraverso il potenziamento di una pubblica amministrazione sempre più radicata ed efficiente che tali diritti sono diventati effettivi, garantendo all'Italia uno sviluppo economico e sociale imprevedibile anche solo per la generazione dei nostri nonni.

Per questo il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della conversione in legge di questo decreto-legge e conferma la sua fiducia al Governo nel suo sforzo di modernizzazione del Paese; uno sforzo necessario per la difficile uscita da una crisi forse inedita, per dare al Paese una pubblica amministrazione più forte, competente e capace di valorizzare le sue eccellenze, dai suoi ruoli solo apparentemente minori...*(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore, ma ha già superato di tre minuti il tempo a sua disposizione. Può consegnare alla Presidenza il testo del suo intervento affinché venga pubblicato in Allegato ai Resoconti della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signora Presidente, innanzitutto mi si permetta di ringraziare il Ministro che, con il suo atteggiamento di ascolto dell'Aula e - contrariamente a quello di altri - mai arrogante o di scherno nei confronti di alcuni senatori, aiuta certamente a rendere più sereno il clima dell'Aula. Ringrazio anche tutti i professionisti che hanno collaborato con Liguria Civica per analizzare approfonditamente il decreto-legge in esame.

Noi non siamo un partito di opposizione; noi valutiamo di volta in volta quello che ci apprestiamo a dover votare e io lo interpreto poi in Aula, ma devo dire che in questo caso noi guardiamo al ritorno sugli enti pubblici locali del decreto-legge in esame. Sicuramente sono molte le parti del

provvedimento che non condividiamo e il fatto di porre la fiducia ci dispiace molto perché sarebbero state certamente modificabili, però guardiamo anche agli effetti che esso può avere sul territorio.

Noi viviamo in un'area, come tutte le altre Regioni d'Italia, dove i problemi più grandi e più segreti sono nelle società controllate, dove finiscono dipendenti che non possono più stare negli enti pubblici, dove ci sono i più grandi sperperi ed immense somme che non sono quantificate nei bilanci degli enti pubblici Su questo noi abbiamo deciso di votare, non la fiducia. A me non piace parlare di fiducia; la fiducia la pone il Governo, è una sua sfida; anzi, porre la fiducia è in qualche modo un suo ricatto perché vuole forzare la mano a quanti potrebbero essere contrari ma in questo caso la votano. Noi votiamo invece questo decreto-legge perché riteniamo che apporti delle modifiche comunque molto positive, se poi ben gestite. È certamente un inizio, signora Ministro; sicuramente si dovrà andare avanti.

Ci dispiace invece la posizione sulle camere di commercio. Le camere di commercio, come ho sentito dire nel precedente intervento della collega della Lega, che condivido, danno un grande aiuto al territorio. Sono però molto differenti l'una dall'altra. Ad esempio, nella nostra Regione abbiamo la camera di commercio di Genova che ha fatto grandi cose per la città e si è spesso sostituita agli enti pubblici, ma ne abbiamo altre che hanno fatto proliferare le società controllate e hanno portato la loro spesa più che altro *pro domo* loro, per creare consigli di amministrazione e società inutili. Sulle camere di commercio ci sarà da fare una grande riflessione, e speriamo ci sia il tempo di farla.

In conclusione, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con le modifiche accolte dalla 1a Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Il senatore Corsini, per ragioni di salute, voterà per primo. Hanno chiesto inoltre di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Schifani, Esposito Giuseppe, Astorre e Olivero.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Serra).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Serra.

BARANI, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente GASPARRI - ore 14,40 -. Il senatore Scilipoti manifesta la propria presenza ma non partecipa al voto. Applausi dal Gruppo M5S all'indirizzo del senatore Rubbia al momento dell'espressione del suo voto contrario).

Rispondono sì *i senatori*:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Ghedini Rita, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli
Naccarato, Nencini
Olivero, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Quagliariello
Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta
Sacconi, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
Rispondono no *i senatori:*
Airola, Alberti Casellati, Alicata, Amoruso, Anitori, Aracri, Auricchio
Barani, Battista, Bellot, Bernini, Bertorotta, Bignami, Bisinella, Blundo, Bocca, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bruno, Buccarella
Caliendo, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Ciampolillo, Compagnone, Cotti, Crimi, Crosio
De Pietro, De Pin, De Siano, Divina, Donno
Endrizzi
Falanga, Fasano, Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gaetti, Galimberti, Gambaro, Gibiino, Giro, Girotto
Iurlaro, Lezzi, Liuzzi, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Mauro Giovanni, Mazzoni, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini
Nugnes
Orellana
Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli
Razzi, Repetti, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria, Rubbia
Santangelo, Scavone, Sciascia, Scibona, Scoma, Serafini, Sibilia, Simeoni
Tarquinio, Tosato
Vacciano, Villari, Volpi
Zanettin, Zin, Zizza, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.700 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con le modifiche accolte dalla 1a Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	268
Senatori votanti	266
Maggioranza	134
Favorevoli	160
Contrari	106

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD. Applausi ironici del senatore Marton).*
Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 90.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 15,06, è ripresa alle ore 16,08).
Presidenza del presidente GRASSO

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:
(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***
(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** *referendum* ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***
(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***
(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***
(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***
(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***
(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***
(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***
(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***
(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***
(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***
(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***
(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***
(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***
(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***
(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***
(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***
(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***
(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***
(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***
(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***
(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***
(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***
(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***
(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***
(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***
(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***
(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***
(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***
(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***
(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***
(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***
(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***
(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***
(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***
(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***
(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***
(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***
(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***
(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***
(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***
(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***
(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***
(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***
(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***
(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***
(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***
(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 16,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.
Preliminarmente informo tutti i senatori che il senatore Calderoli, trattenuto in aeroporto da inconvenienti, sta arrivando in Aula.
I lavori proseguono pertanto secondo l'ordine fissato, in attesa naturalmente dell'arrivo del senatore Calderoli, con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.
FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO, *relatrice*. Presidente, non sono stata avvertita dal senatore Calderoli del suo arrivo. Mi coglie in una situazione di difficoltà, poiché - come lei ricorda - avevamo deciso di accantonare gli articoli 10, 11, 12 e 15 in attesa dell'arrivo del senatore Calderoli.

Le chiedo la cortesia di attendere, non avendo avuto modo di parlarne con lui. Tra l'altro, non sapevo neanche che il senatore Calderoli sarebbe stato presente oggi pomeriggio in Aula. Lei è certamente più informato di me.

PRESIDENTE. Ho saputo, poco prima di venire qua, proprio perché avevo bisogno di una conferma, che ci sono state delle manifestazioni nell'ambito dell'aeroporto di Fiumicino e che queste hanno trattenuto il senatore Calderoli, il quale era anche impossibilitato a comunicare il suo arrivo in Aula. Pertanto, sospenderei i nostri lavori per dieci minuti in attesa che arrivi il senatore Calderoli. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Diversamente, dobbiamo iniziare secondo l'ordine stabilito; io sono riuscito a parlare con lui.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Lei è riuscito a parlare con lui?

PRESIDENTE. Sì, era ancora dentro l'aereo, ma sta arrivando.

Se non si fanno osservazioni, propongo di passare all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10, dopo di che, conclusa l'illustrazione, ci aggiorneremo.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei capire: quindi non si sospende?

PRESIDENTE. Si prosegue secondo il normale ordine: abbiamo interrotto l'esame dell'articolo 9 e passiamo ora all'articolo 10. Era stata avanzata una proposta, ma essa era determinata da altri eventi che poi non si sono verificati; quindi proseguiamo secondo l'ordine degli articoli. Purtroppo, la comunicazione non è stata tale da consentire una rimessa in linea secondo l'ordine prestabilito.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Lei ha detto che ha comunicato con il senatore Calderoli dall'aereo.

PRESIDENTE. Era già arrivato.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Altrimenti c'era l'arresto; le volevo comunicare che stava dando notizia di un reato.

PRESIDENTE. Non c'è alcuna notizia di reato.

Non essendoci altre osservazioni, passiamo all'illustrazione degli emendamenti, presentati all'articolo 10, finita la quale vedremo se procedere alla votazione degli emendamenti stessi.

Invito quindi i presentatori ad illustrare i succitati emendamenti.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in verità, voglio prendere un po' di tempo per dire che in quest'Aula si sta commettendo un abominio e che la storia vi condannerà.

Ci sono delle persone qui fuori che non hanno pane. Cosa diciamo loro? Che ci sono le riforme? Non riconosco più l'autorevolezza, Presidente...

PRESIDENTE. Lei ha il tempo per illustrare l'emendamento. La prego, si attenga al tema dell'emendamento.

PUGLIA *(M5S)*. Mi sono preso il tempo, invece, per dire che io non ci sto a questo abominio della nostra libertà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 10.203 perché è in linea con l'attribuzione al futuro Senato della Repubblica di un ruolo fondamentale in Parlamento per l'approvazione delle questioni relative al rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali. Con questo emendamento, infatti, viene ampliato l'ambito della funzione legislativa esercitata in via collettiva dalle due Camere, con specifico riferimento al governo dei rapporti tra lo Stato e le autonomie e, in particolare, alla finanza pubblica.

Il nuovo articolo 97 della Costituzione assegna, infatti, al complesso delle pubbliche amministrazioni - dunque anche a quelle territoriali - il compito di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Stato ed autonomie sono quindi compartecipi del raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica: così la legge cosiddetta rinforzata, la n. 243 del 2012, all'articolo 3, riafferma questo principio, stabilendo che le amministrazioni pubbliche tutte concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

È dunque evidente a tutti l'aporia che si determinerebbe impedendo alle amministrazioni territoriali, compartecipi del raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, di partecipare in

chiave paritaria, nell'ambito della nuova Camera delle autonomie, alle scelte fondamentali di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso. Riteniamo pertanto utile che il nuovo Senato partecipi a questo processo, visti e considerati gli obiettivi sopra descritti.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, com'è evidente, abbiamo presentato molti emendamenti su quest'articolo che riguarda il procedimento legislativo, ma vorrei soffermarmi in particolare sulla proposta emendativa 10.26, relativa alla funzione legislativa collettiva. Rispetto al testo della Commissione, chiediamo che la funzione collettiva sia esercitata anche per tutte le leggi che regolano i diritti e le libertà e per quelle di amnistia, indulto e ratifica di trattati internazionali.

Oltre alla proposta che avevamo avanzato, relativa ad un Senato elettivo, anche con particolare riguardo - questo sì - alle funzioni di raccordo con le Regioni e l'Unione europea, proponiamo che il Senato approvi le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché tutte quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, 117, 119, 120 e 122 della Costituzione, per un motivo molto semplice. Anche se prendessimo in parola gli intenti di questo Senato così trasformato, credo che la proposta di attribuire ad esso queste competenze nel rapporto con le Regioni e con l'Unione europea dovrebbe proprio essere accolta, perché esse sono fondamentali, anche se il nuovo Senato, non essendo più elettivo, avrebbe una natura diversa.

Colgo l'occasione anche per dire che lo spirito della legislazione collettiva in materia di amnistia e indulto, dei diritti di libertà e di quelli civili è per altro in linea con l'emendamento che era stato approvato qualche giorno fa, relativo al fatto che, proprio sui temi etici, di libertà e civili, la doppia lettura ed il procedimento legislativo collettivo costituiscono un elemento di garanzia, al contrario di quello che, facendo una facile propaganda, è stato detto nei giorni scorsi.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, desidero illustrare molto rapidamente l'emendamento 10.210, nonché l'analogo 10.462 ed anche il 10.218, così poi mi taccio.

In aggiunta a quanto già detto dal collega Fravezzi, gli emendamenti 10.210 e 10.462 hanno la finalità, per l'appunto, di prevedere la partecipazione del Senato all'attività legislativa nelle leggi che riguardano il coordinamento della finanza pubblica.

Si tratta di una questione più che altro di logica rispetto all'impostazione complessiva che si vuole dare a questa riforma. Se il Senato diventa, come dovrebbe diventare e come sta diventando, una Camera territoriale, quindi di incardinamento delle Regioni ed in parte dei Comuni nel processo decisionale e legislativo nazionale, non ha senso escludere la Camera che dovrebbe fare esattamente questo dalla partecipazione alla legislazione nella funzione precipua, quella più importante, dalla quale poi discende tutto a cascata, ossia le leggi che hanno un impatto finanziario.

Non c'è bisogno di ricordare quello che è successo negli ultimi anni, è chiaro che esiste e che è ampiamente, forse anche troppo, prevista in questa riforma la possibilità da parte dello Stato di intervenire in maniera unilaterale nella limitazione dei margini di autonomia delle Regioni. Tuttavia, sembrerebbe quanto meno logico che l'organo che dovrebbe essere espressione della rappresentanza regionale all'interno del processo sia quanto meno consultato o abbia quanto meno la possibilità di decidere in materia finanziaria, almeno nella parte che riguarda il possibile impatto sulle finanze regionali. È una conseguenza che discende logicamente dall'impostazione che si è deciso di dare al Senato.

L'emendamento 10.218 prevede che il Senato partecipi all'approvazione delle leggi che riguardano le minoranze linguistiche. A parte il fatto che esiste già una legge quadro in questa materia ed è assolutamente improbabile che se ne facciano molte altre nel futuro, si tratta anche in questo caso di una questione di coerenza rispetto a quanto il Senato ha già voluto approvare nei giorni scorsi. Ricordo, infatti, che è stato approvato un emendamento che prevede la partecipazione del Senato all'approvazione delle leggi in materie relative agli articoli 29 e 32, secondo comma della Costituzione. Poiché siamo in ambito di diritti fondamentali e le minoranze linguistiche - di cui mi pare abbiamo discusso anche troppo in quest'Aula - sono evidentemente collegate alla tutela dei diritti fondamentali, appare logico che il Senato partecipi alla legislazione in quest'ambito.

Se le leggi che impattano sulla finanza pubblica non sono pochissime, non è prevedibile che in futuro

vi siano molte nuove leggi che dovranno disciplinare i diritti delle minoranze linguistiche.
Questi quindi sono gli emendamenti che volevo illustrare, richiamando l'attenzione sul fatto che sono una conseguenza logica della scelta di fondo che questa Camera sta formulando.
COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, desidero in primo luogo segnalare che l'emendamento 10.214 è stato sottoscritto anche da altri senatori e mi volevo scusare con loro perché probabilmente è stata una mia inadempienza non aver segnalato tempestivamente la loro sottoscrizione.
In secondo luogo, volevo evidenziare che questo emendamento ha come obiettivo quello di attribuire al Senato anche la competenza su quelle leggi di natura ordinamentale che sono coerenti con l'attribuzione della funzione di raccordo tra le autonomie locali e l'Europa, che è stata riconosciuta nel progetto governativo e nel progetto dei relatori come una delle prerogative e delle funzioni del prossimo Senato.
La legge n. 234 del 2012 è oggi quella in base alla quale opera la 14a Commissione, che vede il concorso di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, che mi pare abbiano in questo contesto sempre unito gli sforzi per rappresentare al meglio gli interessi collettivi del Paese nei confronti delle istituzioni europee, in fase sia ascendente sia discendente. Mi pare evidente, logico e coerente con questo progetto che anche la legge che disciplinerà le modalità con le quali opera la 14a Commissione e nel futuro opererà il Senato sia di competenza del Senato stesso, che quindi avrà da questo punto di vista competenza sulle proprie modalità di funzionamento.
CASSON *(PD)*. Signor Presidente, ho sottoscritto 28 emendamenti all'articolo 10 e di alcuni di essi sono anche primo firmatario.
Oltre ad illustrare alcuni di questi emendamenti che fanno riferimento ai diritti fondamentali della persona, preciserò alcuni dati, al termine del mio intervento, relativamente al fatto che per meno della metà di questi verrà riproposta la questione del voto segreto, in considerazione del fatto che, avendo preso visione del deliberato della Presidenza, penso che un approfondimento a fini istituzionali, anche in prospettiva futura, sia indispensabile.
Su questi emendamenti - alcuni dei quali saranno ritirati, come dirò alla fine del mio intervento - la Presidenza del Senato aveva ritenuto di distinguere tra il voto segreto sulle minoranze linguistiche e quello sui rapporti civili ed etico-sociali ed aveva ammesso la votazione a scrutinio segreto per i soli emendamenti riferiti alle funzioni delle Camere, quindi confermando queste votazioni segrete per gli articoli 1 e 18 del disegno di legge al nostro esame, e non al procedimento legislativo, che fa riferimento all'articolo 10 che stiamo esaminando in questo momento.
Penso ci sia stato anche un fraintendimento nella lettura sia dell'articolo 10 del disegno di legge che dei nostri emendamenti.
Molto rapidamente, ripercorro quella che potrebbe essere un'impostazione più approfondita facendo riferimento innanzitutto a una questione letterale. La distinzione tra le norme sulle minoranze linguistiche e quelle sui rapporti civili ed etico-sociali non trova riscontro, secondo il senso fatto palese dal testo dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento del Senato, perché questo fa riferimento a deliberazioni relative alle norme sulle minoranze o che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali o che concernono modificazioni al Regolamento. Quindi, da un punto di vista letterale, non c'è alcuna distinzione tra i vari tipi di norme.
In secondo luogo, vorrei fare riferimento alla comparazione che è stata fatta con il Regolamento della Camera: lì si fa riferimento a votazioni che incidono sui principi; il Regolamento del Senato invece utilizza il verbo «attenere», che ha un'accezione più ampia quindi si indica una maggiore ampiezza rispetto alla formulazione della Camera.
Terzo punto (procedo rapidamente). Soprattutto dalla lettura delle norme non comprendo - ho cercato di approfondire in questi giorni il tema - perché si sia ritenuto di distinguere gli emendamenti attinenti ai diritti civili riferiti alle funzioni delle Camere (articoli 1 e 18) da quelli riferiti invece asseritamente al procedimento legislativo, di cui all'articolo 10. Infatti, è evidente che sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di norme che attengono tutte ai rapporti civili ed etico-sociali, secondo quanto disposto dall'articolo 113 del nostro Regolamento, e certamente l'attinenza si realizza anche per quanto

concerne l'esercizio della funzione legislativa, in particolare l'*iter* di approvazione delle leggi. Risulta poi, e va sottolineato, come questa attinenza degli articoli 1 e 18 e dell'articolo 10 risulta data dallo svolgimento della funzione legislativa del Senato su queste materie.

Vengo quindi al punto su cui mi sembra che ci sia stato un fraintendimento. Per essere più chiaro l'inserimento della competenza legislativa del Senato in un generale elenco di funzioni di cui all'articolo 1 o nell'elenco di materie in cui si esercita la funzione legislativa di cui all'articolo 10 non consente alcuna distinzione, né da un punto di vista giuridico, né prima ancora da un punto di vista logico. Ciò su cui si dovrebbe ridecidere in sostanza è su quali materie il Senato abbia competenza legislativa o eserciti la funzione in modo paritario.

Presidente, se leggiamo il testo dell'articolo 10 al nostro esame vediamo che fa riferimento ad una modifica dell'articolo 70 della Costituzione. È ben vero che il titolo recita: «procedimento legislativo», però il primo comma di questo articolo 70 parla di funzione legislativa e fa riferimento ad una insieme di materie all'interno delle quali vogliamo inserire la questione relativa ai diritti civili. La procedura legislativa non riguarda questo prima comma su cui vorremmo inserire i nostri emendamenti, ma fa riferimento al secondo e al terzo comma. Le funzioni o competenze devono essere esercitate attraverso il procedimento che appunto è descritto a partire dal comma 2 e poi dal comma 3.

Se quindi si è correttamente ritenuto che l'«attinenza» alle norme sulle minoranze o ai rapporti civili concerna anche l'esercizio delle relative funzioni e in particolare di quella legislativa, la segretezza non può che valere per le votazioni degli emendamenti all'articolo 1 esattamente come per la votazione degli emendamenti all'articolo 10.

Ciò risulta chiaro anche riguardo al merito degli emendamenti. L'altro giorno, votando l'emendamento 1.1979, a firma del senatore Candiani, siamo intervenuti sulle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione, che sono le stesse identiche materie oggetto degli emendamenti 10.236 e 10.239, che infatti sono stati assorbiti dall'approvazione di quell'emendamento. Del resto tutti gli emendamenti sui quali il voto segreto è stato richiesto attengono a rapporti civili ed etico-sociali, di cui agli articoli della Costituzione richiamati dall'articolo 113.

Vado verso la conclusione citando l'ultimo punto, che è quello di una coerenza delle decisioni. La stessa ammissione del voto segreto che è stata comunicata dalla Presidenza del Senato sull'articolo 18, che modifica l'articolo 79 della Costituzione relativo al procedimento di approvazione delle leggi di amnistia e indulto, conferma ulteriormente come gli articoli sul procedimento, se attinenti a determinate materie e funzioni per le quali il voto segreto è consentito a protezione della libertà di coscienza, debbano essere votati a scrutinio segreto. Dunque la segretezza del voto sugli emendamenti presentati all'articolo 10 è innanzitutto imposta dalla coerenza rispetto alla decisione assunta - correttamente e conformemente ai precedenti - in merito agli emendamenti relativi agli articoli 1 e 18, e quindi rispetto alla *ratio* di consentire un adeguato esercizio della funzione parlamentare proteggendo la libertà di coscienza dei singoli.

Concludo, Presidente, anche per motivi di tempo - visto che questo microfono continua a lampeggiare - indicando quali sono gli emendamenti ritirati e su quali verrebbe riconfermato il voto segreto, preso atto, ovviamente, della conferma dell'emendamento 18.1. Gli emendamenti ritirati sono il 10.236 e il 10.239, sostituiti con un ordine del giorno già depositato. Viene ritirato anche l'emendamento 10.228. Viene invece riconfermata la richiesta di riconsiderare la possibilità di votare con scrutinio segreto i seguenti emendamenti, che riguardano i diritti fondamentali personali, la libertà personale e la libertà religiosa *in primis*: 10.219 (che tra l'altro riguarda le minoranze), 10.220, 10.221, 10.222, 10.227, 10.230, 10.232, 10.233 e 10.235 (che riguardano i diritti all'interno del processo, la libertà personale e i principi del giusto processo, di cui anche all'articolo 111 della Costituzione).

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, illustrerò più di un emendamento, svolgendo un intervento sul complesso dell'articolo 10.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli relatori, con la competenza che le è propria, la senatrice Finocchiaro ci ha spiegato a più riprese che la riforma proposta vede il Senato partecipare al procedimento legislativo in tre modalità. La prima: alla pari con la Camera, per una doppia lettura del

testo, in alcune materie; la seconda, su altre materie, con una sorta di parere rinforzato, per rovesciare il quale occorre la maggioranza assoluta dei componenti; la terza, con un mero parere che il Senato può esprimere se lo richiede un terzo dei senatori e che la Camera può decidere di non accogliere con un voto a maggioranza semplice.

La questione è di cruciale importanza perché - come mi sono sforzata di dire nell'intervento in discussione generale la settimana scorsa - la legge ha un diretto impatto sui diritti delle persone, giacché la prima parte della Costituzione rimette alla legge forme di esercizio, livelli di tutela e limitazione all'ampiezza dei diritti individuali e sociali.

E la legge non è solo un atto, ma è anche un procedimento. Riformare il procedimento legislativo significa modificare il senso di garanzia della riserva di legge.

Con gli emendamenti di cui sono prima firmataria o cofirmataria esorto il Senato ad ampliare le materie in cui la legge bicamerale è necessaria.

Faccio due esempi. Innanzitutto le leggi che regolano la giurisdizione. A favore del ripristino della legge pienamente bicamerale per le leggi che regolano l'ordinamento giudiziario e la struttura e l'organizzazione della giustizia milita l'argomento dell'evidente impatto sui diritti dei cittadini delle norme che ineriscono - per esempio - alla composizione dei collegi giudicanti, alla progressione di carriera dei giudici, al riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi. Si tratta di materie che richiedono stabilità e prevedibilità e che non possono essere lasciate a maggioranze occasionali. Ne va dell'indipendenza di esercizio delle relative funzioni e del consolidamento delle garanzie nella giurisdizione. Per questo esorto l'Assemblea - quando ci arriveremo - ad approvare l'emendamento 10.242 del senatore Casson.

Il secondo esempio che vorrei svolgere è relativo ai servizi di informazione e al segreto di Stato. È l'emendamento 10.216 del collega Casson. I servizi di informazione sono apparati pubblici di vitale importanza per la difesa dello Stato da attacchi interni ed esterni. Tutti i Paesi democratici hanno i loro servizi per il semplice motivo che non si può rinunciare a conoscere le notizie di suprema importanza per la sicurezza di un ordinamento e dei suoi vertici. La mia fiducia personale nei servizi è piena. Nondimeno, per la loro stessa natura, i servizi di informazione devono avere spazi operativi anche nel territorio non consentito a tutti. Essi possono svolgere attività che - ove fossero svolte da altri cittadini - sarebbero reati. È questo che dice la legge n. 124 del 2007. E poi - se vi sono fatti od operazioni che è necessario tenere segreti - è possibile per il Presidente del Consiglio apporre il segreto di Stato. Alla possibilità di far valere le garanzie funzionali sono posti limiti, così come c'è un controllo parlamentare sull'uso del segreto di Stato. Ma tutti questi aspetti hanno un impatto sul godimento dei diritti dei cittadini, perché potrebbero comportare che talune prerogative delle persone siano limitate dalle condotte dei servizi.

Chiudo preannunziando che interverrò anche sull'emendamento 10.199 della collega Dirindin volto a inserire tra le materie a bicameralismo pieno anche la lettera *m)* dell'articolo 117, cioè la determinazione dei livelli essenziali di assistenza. Anche sui rapporti tra competenze statali e attribuzioni regionali bisognerà approfondire.

Signor Presidente, chiedo di poter allegare al Resoconto il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 10.249 aggiunge una precisazione al primo comma dell'articolo 10. È un emendamento di coordinamento che attribuisce alla funzione legislativa collettiva l'elezione dei membri del Senato. Questo viene richiesto perché all'articolo 57, comma 6, vi è il riferimento alla legge, che va approvata da entrambe le Camere, con la quale sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi. Ci sembrava importante che nel primo comma dell'articolo 10, ovvero dell'articolo 70 della Costituzione, che definisce le materie oggetto della funzione legislativa collettiva, fosse inserita anche questa legge.

Probabilmente i relatori ci diranno che la conclusione dello stesso comma, dove si parla degli "altri casi previsti dalla Costituzione", comprende anche questo caso, e quindi l'elezione dei membri del Senato, così come definito dal nostro emendamento. Potrebbe essere anche sufficiente ma, per quanto

mi riguarda, una maggiore precisazione potrebbe essere utile.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, l'emendamento 10.312 torna su una proposta che affascina da tempo la dottrina e che mai finora si è trasformata in una proposta concreta ed effettiva: mi riferisco all'introduzione delle leggi organiche nel nostro ordinamento.

Che cosa sono le leggi organiche? Sono un nuovo tipo di legge che si affiancherebbe alle leggi costituzionali ed alle leggi ordinarie. Esse, quindi, si affiancherebbero a leggi per la cui formazione è richiesto il procedimento aggravato di cui all'articolo 138 della Costituzione ed alle leggi che rispettano il normale *iter* di formazione, andandosi a collocare gerarchicamente tra queste due.

Qual è il problema? Il problema è che lo sviluppo in senso maggioritario della forma di Governo con una legislazione elettorale ormai stabilmente orientata a favorire la formazione e l'identificazione di una larga maggioranza quantitativamente garantita, insieme alla concentrazione nella sola Camera elettiva del rapporto di fiducia, impone che la normazione per alcune materie non possa essere consegnata alla sola maggioranza vincitrice delle elezioni. Si tratta di una questione che è stata sollevata molte volte in questi giorni. Per questo motivo, l'emendamento prevede che anche il nostro ordinamento, come quelli spagnolo e francese, si doti di fonti normative che vadano a collocarsi gerarchicamente tra il procedimento più aggravato, di cui all'articolo 138 della Costituzione, e quello ordinario.

Tra queste materie, ad esempio, rientra senz'altro la legge elettorale, che troppo spesso è lasciata alla maggioranza parlamentare che, in base ai sondaggi (poi le cose non vanno mai come si prevede, per fortuna), potrebbe decidere di modificarla per garantire la propria rielezione. Questa proposta si pone, ovviamente, in alternativa all'emendamento dei relatori, discusso e discutibile, il quale prevede un controllo preventivo della Corte costituzionale rispetto alla legge elettorale nazionale. Perché? La tendenza di questi anni ad una modifica del ruolo della Corte costituzionale, che ha visto accrescere la propria funzione arbitrale, attenua la funzione di garanzia della Corte per operare più a ridosso delle vicende di attualità, come arbitro dei conflitti, finendo la Corte per essere trascinata sempre più nel vortice delle polemiche politiche. È evidente che questo ruolo politicizzerebbe di più la Corte costituzionale. Per questo, in alternativa, l'emendamento si propone di adottare questo strumento, che è vigente in Francia e Spagna.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 10.414, che si propone di continuare a rendere possibile quello che oggi è possibile, cioè approvare una legge in pochissimo tempo. È già accaduto nel passato - molte poche volte - di approvare una legge addirittura solo in 24 ore.

Con il procedimento illustrato dal rinnovato articolo 70 sembra che si debbano aspettare per forza dieci giorni per vedere se il Senato chiede di esaminare il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. La mia proposta è di dare anche modo al Senato di deliberare di non esaminare il provvedimento. Può darsi che l'intendimento sia già raggiunto dal terzo periodo del comma 3, dove si stabilisce che: «Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame(...)», con quel che ne segue, la legge possa essere promulgata. Ma allora bisognerebbe modificare questo terzo periodo scrivendo: «Qualora il Senato della Repubblica disponga di non procedere all'esame». Ciò nell'interesse di salvaguardare, con questo nuovo sistema, la possibilità di approvare una legge molto velocemente.

Credo che l'intendimento sia proprio questo. Spero pertanto che i relatori - che però non stanno ascoltando, tanto meno il Governo - abbiano una risposta.

GATTI *(PD)*. Signor Presidente, molto rapidamente illustrerò l'emendamento 2.238, di cui sono prima firmataria, e l'emendamento 2.240, che ho sottoscritto, il cui primo firmatario è il senatore Mucchetti.

L'emendamento 10.238 riguarda l'articolo 31 della Costituzione e noi pensiamo che i provvedimenti che danno attuazione a tale articolo debbano restare di competenza bicamerale. Si tratta di un articolo molto particolare, che rientra tra quelli che tutelano i diritti delle formazioni sociali (mi riferisco agli articoli 29, 30 e 31), e la maternità, l'infanzia e la gioventù, non limitando tali garanzie alla famiglia "legittima". Ci sono già sentenze della Corte costituzionale che dal 1997 al 2000 hanno affermato

questo punto.

Si tratta di un articolo che è in forte collegamento con l'articolo 2, laddove si dice che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Signor Presidente, come emerge chiaramente anche dai lavori preparatori relativamente a questo articolo, l'istituto familiare è pregiuridico, cioè sussiste prima e indipendentemente dagli interventi legislativi. Si tratta di una situazione di grande delicatezza e noi pensiamo che sia essenziale in una fase in cui si discute molto sul senso e sul concetto di famiglia, su famiglie allargate, su famiglie, che tutti i provvedimenti legislativi riguardanti questo argomento e che danno attuazione all'articolo 31 debbano essere di competenza bicamerale.

Signor Presidente, mi faccia fare un unico accenno all'emendamento 10.240, nel quale si chiede che siano di competenza bicamerale i provvedimenti relativi agli articoli 40, 48, 51 e 98, terzo comma, della Costituzione. Stiamo parlando di diritti politici e sindacali che sono essenziali in una fase di trasformazione del mercato del lavoro, ma anche di revisione di una serie di concetti, come ad esempio l'articolo 40, in cui si parla di diritto di sciopero.

Signor Presidente, in questi giorni mi sono trovata di fronte a una circolare dell'INPS che penalizza le ore di sciopero per quanto riguarda la pensione anticipata dei lavoratori. A me sembra una questione molto grave e penso che su questi temi ci sia la necessità di mantenere in modo chiaro l'intervento di entrambe le Camere. Stiamo parlando di diritti soggettivi pubblici di libertà. Insomma, torno ancora a parlare del diritto di sciopero: non è possibile che lo Stato possa vietare o punire l'astensione collettiva dal lavoro, né può emanare leggi (sto citando Calamandrei) che comunque contrastino col diritto di sciopero.

Sto parlando di una serie di articoli che, oltre ai diritti sindacali, riguardano i diritti politici, la possibilità di iscrizione ai partiti, la possibilità di candidarsi; insomma, si tratta di situazioni che si stanno evolvendo in modo molto forte, che riguardano veramente i diritti fondamentali di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica di questo Paese e soprattutto i diritti di libertà. Pertanto, signor Presidente, considero essenziale che provvedimenti che danno attuazione a questi tipi di articoli siano di competenza bicamerale. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL)*.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 10.486, che riguarda il penultimo comma dell'articolo 10 del disegno di legge costituzionale; un comma che è stato modificato dalla Commissione e che nella sostanza prevede la procedura rinforzata, quella cioè a maggioranza qualificata dei componenti della Camera, per discostarsi dalle proposte del Senato in materia di leggi di bilancio e leggi di stabilità.

Ora, io ritengo che questa statuizione non sia coerente con la natura del Senato che è stata definita dagli articoli 1 e 2 recentemente approvati: un Senato che ha una funzione di raccordo con le autonomie e non ha un mandato politico pieno. Ora, la politica di bilancio e la politica economica sono il cuore dell'indirizzo politico, sulla cui base si instaura il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento; rapporto fiduciario dal quale il nuovo Senato sarà estraneo.

Prevedere una maggioranza rinforzata e, quindi, attribuire al Senato un potere sostanzialmente di interdizione o codecisione o codeterminazione in una materia come la politica economica e di bilancio, io ritengo non corrisponda al disegno del nuovo Senato.

Per di più, sottolineo che questa materia è una di quelle su cui dovrebbe potenzialmente esercitarsi quella funzione di supremazia nazionale dello Stato, in quanto attiene alla realizzazione e al perseguimento di quegli obiettivi/vincoli che sono anche previsti dalla politica economica europea.

Le decisioni in materia di debito e di *deficit* sono materie che attengono all'indirizzo politico e sulla cui definizione e realizzazione vi è una responsabilità dello Stato e del Governo nazionale nei confronti delle istituzioni comunitarie. Quindi, attribuire e ripartire questa competenza condizionerebbe e limiterebbe la potestà del Governo nazionale nelle sedi europee, perché la sua capacità di realizzare i vincoli previsti dai trattati europei sarebbe rimessa a un potere di codeterminazione con le Regioni.

Questo mio emendamento, peraltro, è strettamente collegato alla materia che abbiamo cominciato a discutere, per poi rinviarla proprio a questo articolo, introdotta dall'emendamento 1.1926 del senatore Azzollini in materia di monitoraggio del *fiscal compact*. Tale questione è fortemente legata all'attuazione dei vincoli europei e quindi al monitoraggio del *fiscal compact*.

Per questo motivo, mentre sostengo il mio emendamento 10.486 per ripristinare la versione originaria, così dichiaro fin d'ora, motivandola a tempo debito, la mia contrarietà all'emendamento 1.1926 del senatore Azzollini.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 10.469, che verte su una materia che ho già trattato nel mio intervento in discussione generale.

La riformulazione dell'articolo 117 inserisce in molte materie la nozione di disposizioni generali o comuni, di competenza esclusiva dello Stato, che detteranno le modalità con le quali le Regioni poi potranno sviluppare la loro attività legislativa.

A mio avviso, e ad avviso dei colleghi che con me hanno firmato l'emendamento, queste sono le materie più sensibili del rapporto tra Regione e Stato. Sono quelle materie per così dire al confine, rispetto alle quali lo Stato detta le norme generali e le Regioni legiferano nello specifico.

A mio modo di vedere, le leggi che recano queste disposizioni dovrebbero essere approvate con la maggioranza qualificata, cioè con la maggioranza assoluta della Camera. Questo è il senso dell'emendamento 10.469.

Durante la fase di discussione di questo tema ho compreso che vi è una difficoltà ad accoglierlo, perché si può immaginare che queste disposizioni generali sarebbero distribuite in molti provvedimenti, più che in quelle leggi organiche di cui ha parlato il collega Maran poco fa. Ho colto nella replica della presidente Finocchiaro, a conclusione del dibattito, una sua attenzione a questo tema: se vi fosse una riformulazione, anche da parte dei relatori o dello stesso Governo, ovviamente sarei interessato a valutarla.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, prendendo atto che il Senato ha voluto assegnare la rappresentanza popolare diretta ad una sola Camera e volendo mantenere questa nostra Repubblica una Repubblica parlamentare, credo si debba chiarire in maniera inconfutabile la competenza della Camera eletta a suffragio universale. Al riguardo l'emendamento 10.478 è teso ad introdurre il seguente principio: «Sulla reiezione di tali modificazioni» - quelle relative alla modifica di competenza - «non è consentita la posizione della questione fiducia da parte del Governo né la procedura di cui al sesto comma dell'articolo 72», che ovviamente è una procedura di forzatura attraverso strumenti procedurali regolamentari e, addirittura, con l'apposizione della cosiddetta ghigliottina. È un elemento di chiarezza nel momento in cui si vuole - in questo senso credo che il Senato si sia espresso - attribuire alla Camera dei deputati la funzione relativa alla legislazione ordinaria prevalente.

Per quanto riguarda invece il rapporto anche con la competenza del Senato, volevo illustrare l'emendamento al comma 1, capoverso articolo 70, che intende sostituire il comma sesto dell'articolo 10, però non lo trovo tra le mie proposte. Non so se sia stata un'omissione oppure se c'è qualche elemento di interdizione volontaria.

PRESIDENTE. Mi scusi, a quale emendamento si riferisce?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ad un emendamento presentato sempre all'articolo 10, relativo al comma 1 dell'articolo 70 della Costituzione così come novellato, di sostituzione del sesto comma.

PRESIDENTE. Che numero è l'emendamento?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Questo è il problema, perché non lo trovo nel fascicolo, signor Presidente. Se crede posso illustrarne il contenuto.

PRESIDENTE. Sì, illustri il contenuto.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Nella sostanza, l'emendamento prevede il parere rafforzato del Senato sugli schemi di decreto, scavalcabile soltanto con la maggioranza assoluta della Camera, ovviamente per quanto riguarda le materie di competenza anche del Senato.

*PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 10.479 che ha la finalità di introdurre una disciplina nell'attività legislativa nel senso di prevedere che «la funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee». Si stabilisce altresì che: «le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici» stessi. Questo nel rispetto del «principio dell'unicità della fonte di cognizione».

Si tratta del tentativo di introdurre in Costituzione un principio che razionalizzi l'attività legislativa, riconducendola a fonti certe che la rendano assolutamente conoscibile, essendo, questo, un principio fondamentale anche proprio per la tutela dei diritti. Perché questa disciplina non abbia un effetto precettivo immediato è prevista la necessità di una legge ordinaria che disciplini questa materia.

A me pare, questo, un principio molto importante che, nell'ambito di una riforma della Costituzione, è non meno rilevante di tanti altri principi perché qui si tratta di stabilire la fondamentale necessità che la legislazione sia trasparente, conoscibile e molto chiara. Non è solo un principio essenziale per il rispetto della legalità, ma è anche un principio essenziale perché la chiarezza e il rapporto del cittadino con la legge possa essere più consapevole. D'altra parte, quanto comporta la confusione della legislazione attuale e anche quanto incida sugli stessi ambiti di espansione delle attività illecite è notorio a tutti e non ho bisogno di illustrarlo.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, signori relatori, vorrei soffermarmi sugli argomenti che, in parte, ha già sostenuto la senatrice Lanzillotta.

Il mio emendamento 10.481 intende negare al nuovo Senato la possibilità di discutere la legge di bilancio proponendo la soppressione del comma al riguardo. Ricordo che il nostro primo problema è quello economico e nasce dall'immane debito pubblico che abbiamo; debito che si è accumulato - tutti lo riconoscono - durante gli anni della Repubblica perché i Governi di coalizione non hanno resistito alle *lobby*, e non è servita la norma costituzionale che prevede che ogni legge debba avere la sua copertura. Se fosse stata rispettata, non avremmo il debito che oggi ci ritroviamo.

Non mi convincono pertanto neanche coloro che rinviano alla norma prevista in Costituzione dal 2012, in cui si prevede che non si possa sforare il pareggio di bilancio.

Ricordo che in Inghilterra la legge di bilancio è inemendabile: viene discussa in Commissione e poi in Aula, piaccia o meno.

Nella riforma in esame prevediamo che il Senato possa dire la sua e, se fa delle osservazioni, la Camera deve avere la maggioranza assoluta: in questo modo significa perpetrare la forza delle *lobby*.

Inoltre, vorrei far rilevare che una persona onesta e corretta risponde a colui che la paga, e ieri abbiamo sancito che i prossimi senatori saranno pagati dalla Regione. Ciò vuol dire che i rappresentanti delle Regioni in Senato faranno, correttamente, gli interessi delle Regioni: il che significa che la legge di bilancio sarà inquinata in partenza.

Aggiungo poi un'ultima annotazione pratica. Uno dei motivi per cui è fatta questa riforma è ridimensionare anche le strutture del Senato. Mi chiedo allora come farà una struttura semplificata in 15 giorni ad esaminare seriamente la legge di bilancio.

Allora evitiamo, per favore, il perpetrare della potenza delle *lobby* e limitiamo alla Camera dei deputati la possibilità di esaminare il bilancio.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 10.195, desidero affermare che la motivazione più forte che sta alla base della riforma che stiamo costruendo è superare l'attuale forma di bicameralismo che, da fattore di equilibrio nelle decisioni, in questi anni, si è trasformato in fattore frenante delle stesse. Riformare il bicameralismo, quindi, è riformare il parlamentarismo per metterlo in sicurezza e per costruire istituzioni credibili ed efficienti.

Il fatto che la politica sia capace di riformare se stessa è qualcosa di davvero rilevante, in questa fase, nel contesto in cui viviamo. Allora l'emendamento 10.195 pone un tema fondamentale nell'economia di questa riforma, che è quello della legislazione europea, decisivo proprio per avere istituzioni capaci di sbloccare il nostro Paese.

L'emendamento introduce, tra le funzioni del nuovo Senato, la competenza legislativa nelle procedure

di partecipazione dei soggetti istituzionali nella fase sia preparatoria che di attuazione della legislazione europea e si inserisce appieno in quello che è lo spirito della riscrittura dell'articolo 55 della Costituzione, così come è scaturito dal lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali. Anzi, il mio emendamento non solo sostiene il dettato che parla di una funzione di raccordo tra Unione europea, Stato ed altri enti costitutivi della Repubblica, ma rafforza anche questo spirito inserendo un tassello fondamentale, senza il quale a nostro avviso l'intero disegno di legge riformatore sarebbe più debole o addirittura monco.

È questo un punto centrale del ruolo che il nuovo Senato svolgerebbe, tra l'altro in una fase in cui l'armonizzazione e la sinergia tra le diverse istanze, nel contesto di globalizzazione che viviamo, è fondamentale, perché le istituzioni sovranazionali e l'Europa affrontano materie che molto spesso si scaricano concretamente sulle comunità territoriali e molto spesso sono le Regioni che le affrontano a livello legislativo.

Per tutti questi argomenti chiediamo che l'emendamento 10.195 venga accolto con parere positivo dai relatori dal Governo e approvato dai colleghi in quest'Aula. *(Applausi del senatore Longo Fausto)*.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 10.197, con il quale, in coerenza con l'emendamento che è stato approvato l'altro giorno con il voto segreto e riguardante le funzioni del Senato, si affronta il tema dei livelli essenziali di assistenza e della funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere: livelli essenziali di assistenza concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

È un emendamento che è stato sottoscritto da diversi rappresentanti di Gruppi che fanno parte della maggioranza; non è un emendamento di un Gruppo politico, e questo la dice lunga sull'importanza della materia.

So perfettamente che vi sono obiezioni circa la coerenza rispetto al testo complessivo della riforma, ma mi permetto di contestare questa argomentazione, perché - com'è noto - il diritto alla salute è l'unico che la Costituzione definisce come fondamentale. Allora, se è un diritto fondamentale, credo che sia importantissimo che siano le due Camere assieme ad occuparsene.

Abbiamo vissuto anni di separazione tra lo Stato e le Regioni sulla vita delle persone: stiamo parlando infatti di livelli essenziali di assistenza e quindi di come la salute da diritto, sancito dalla Costituzione, diventi pratica quotidiana. E non possiamo continuare ad avere una frattura tra Regioni che non comunicano con lo Stato, in cui vigono sistemi di neocentralismo, da una parte, e uno Stato che procede per conto proprio, dall'altra. Se non vogliamo che il Senato della Repubblica diventi sostanzialmente una Conferenza Stato-Regioni, ma vogliamo dotarlo di funzioni forti, come mi pare abbia fatto finora il lavoro della Commissione e il lavoro dell'Aula, credo che sia indispensabile che anche il Senato si possa occupare di tale materia, e se ne deve occupare con il livello e la comprensione di che cosa vuol dire oggi il valore salute nel nostro Paese, che non è un valore puramente economico, ma è un valore fatto di rispetto delle esigenze e dei bisogni dei cittadini.

Una Costituzione a che cosa serve se non principalmente a ridefinire il patto e il rispetto tra i cittadini? E la salute, come si suol dire, è un diritto che deve essere al primo posto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, signori senatori, rappresentanti del Governo, intervengo brevemente per illustrare, in continuità con quanto già detto dalla senatrice De Biasi, l'emendamento 10.199 che propone l'aggiunta della lettera *m)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, tra le materie che sono esercitate collettivamente, come funzione legislativa, dalla Camera e dal Senato.

Che cosa prevede la lettera *m)*? La lettera *m)* dell'articolo 117 della Costituzione dice che bisogna definire i livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali delle persone e che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizioni di uniformità.

Credo che una prima cosa importante sia ricordarci che questa riforma che stiamo cercando di realizzare può essere più vicina alla comprensione dei cittadini, se nelle materie importanti, che riserviamo alle funzioni esercitate collettivamente, ovvero funzioni alte e riguardanti anche il Senato, non includiamo soltanto ad esempio la legislazione elettorale, ma anche quello che i cittadini sentono

quotidianamente come loro diritti, come tematiche su cui la legislazione si deve esercitare: mi riferisco ai diritti civili e sociali, che non vogliono dire soltanto sanità, ma anche politiche sociali e istruzione.

Perché chiedere che anche il Senato si esprima su questi temi? In primo luogo, perché si tratta di diritti importanti, che, in secondo luogo, in quanto tali bisogna sottrarre alla decisione di una sola Camera, che per di più verrà eletta con un sistema maggioritario probabilmente molto spinto; in terzo luogo, perché nel Senato, così come lo stiamo definendo, a prescindere da chi può condividere più o meno tale scelta, saranno rappresentate le competenze delle istituzioni che dovranno poi dare attuazione a quei livelli: chi dunque meglio di un Senato, che ha al proprio interno le rappresentanze degli enti territoriali che dovranno darvi attuazione, può contribuire alla definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei diritti civili e sociali?

In coerenza con quello che è stato fatto qualche giorno fa e con quanto ha detto la senatrice De Biasi, vi prego veramente di tener presente che questo tema tocca la sensibilità di tutti i cittadini e non è solo un tecnicismo legislativo sul quale dobbiamo decidere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 10.230, a prima firma Casson, che chiede che rimangano bicamerali le competenze sulle leggi che danno attuazione all'articolo 21 della Costituzione, sulla libertà di stampa.

Siamo seri: in questo Paese, non è in pericolo la libertà di stampa in quanto tale, tuttavia bisogna dire che l'informazione soffre da molto tempo per il rapporto con la politica. La ragione è storica: avevamo giornali di grande prestigio, che però erano fragili perché li leggeva principalmente la classe dirigente; poi sono arrivati i giornali di partito e i fogli di controinformazione; una malintesa idea di pluralismo ha fatto sì che il servizio pubblico radiotelevisivo attribuisse i suoi principali telegiornali ai tre principali partiti di allora; infine, un editore è diventato uomo politico e *Premier*. La libera informazione, negli ultimi venti o trent'anni, è stata continuamente tirata per la giacca dalla politica, sono state attribuite appartenenze, e alcuni hanno fatto carriera attribuendosele.

La situazione è molto peggiorata negli ultimi vent'anni, quando da una forma di Governo parlamentare siamo passati in modo surrettizio ad una forma di premierato, perché il *Premier* tende a vedere l'informazione come un possibile freno al suo slancio riformatore. È successo con Berlusconi, ma sta succedendo anche con l'attuale Presidente del Consiglio, il quale considera gli editorialisti al pari dei professoroni, i giornali al pari dei sindacati: corpi intermedi che frenano il suo sforzo riformatore.

Mi chiedo allora, e vi chiedo: che senso ha attribuire le competenze in materia di libertà di stampa ad una sola Camera eletta con una legge maggioritaria, nella quale il *Premier* avrà un controllo rigido della maggioranza? Il Senato, ancorché non sia quello che avrei voluto, eletto a suffragio universale diretto, dovrebbe avere una rappresentanza proporzionale. Ecco perché è importante che esso abbia queste competenze: tenete conto che il prossimo *Premier* potrebbe essere un uomo politico per il quale non vi è differenza - lo dice lui - tra Napolitano e Pinochet.

PRESIDENTE. Dal momento che ha chiesto di intervenire il senatore Azzollini, la Presidenza ricorda che gli emendamenti 1.1926, del senatore Azzollini appunto, e 1.2004, della senatrice Bonfrisco, inizialmente riferiti all'articolo 1, sono stati accantonati in attesa di una loro riformulazione per poterli riferire all'articolo 10.

Ha facoltà di intervenire il senatore Azzollini.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per aver ricordato la questione che attiene agli emendamenti presentati all'articolo 1. Sul tema avevamo già discusso e se ne riparla in questo articolo.

Intervengo per illustrare i miei emendamenti nel loro complesso, perché tutti hanno una sola logica, che è quella di introdurre tra le materie su cui il Senato si esprime legislativamente le norme in materia di coordinamento di finanza pubblica, di armonizzazione dei bilanci pubblici e del sistema tributario.

Innanzitutto, se lei mi consente, do una risposta alla questione posta dal senatore Carraro. Il fatto che in Inghilterra si voti il bilancio senza possibilità di emendarlo non attiene a questi emendamenti, per una ragione evidente. Non pongo in discussione le metodiche di presentazione e voto alle Camere: ben si potrebbe presentare come inemendabile alla Camera e al Senato. Un'altra questione che non attiene

alla scelta che il legislatore costituzionale fa anche adesso è di dare alle leggi di bilancio la loro connotazione attuale.

Voglio osservare che le norme proposte non si riferiscono alla legge di bilancio, ma alle materie di cui ho detto. Le enumero e cerco di spiegare perché, a mio avviso, è necessario che esse siano inserite nella potestà legislativa del Senato.

Per quanto riguarda l'armonizzazione dei bilanci pubblici, signor Presidente, proprio in questo periodo c'è una serie di decreti legislativi in materia. È ben noto che uno dei problemi che abbiamo nei confronti dell'Europa è quello della non comunicabilità fra i bilanci dei vari livelli istituzionali. Si sa bene che addirittura i principi di fondo delle contabilizzazioni sono diversi nei vari bilanci.

Uno di questi bilanci, di cui si capisce l'importanza, è quello delle ASL. I bilanci delle ASL in Italia hanno una dimensione superiore a 100 miliardi di euro. Poter sostenere che una legge stabilisca di cambiare le metodiche o i principi per la contabilizzazione dei bilanci delle ASL, delle Regioni, dell'INPS e di altri enti pubblici senza che la Camera che si occupa delle ASL e della sanità possa intervenire è una situazione non logica.

Paradossalmente infatti si potrebbe immediatamente sostenere che i bilanci delle ASL passino dal principio di competenza a quello di cassa o dal principio di competenza finanziaria al principio di competenza economica, improvvisamente, senza che le ASL, attraverso la Camera delle autonomie, possano intervenire. A me pare francamente una situazione illogica.

Signor Presidente, lei sa che io sono per il Senato elettivo e per un modello diverso da quello che si sta delineando, ma poiché si tratta di questo, mi pare impossibile che questi enti non intervengano nell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il secondo punto che vorrei toccare è relativo al sistema tributario. Anche in questo caso, faccio un esempio immediato: l'IRAP è un'imposta che, com'è noto, serve a finanziare il sistema sanitario. Orbene, se il bilancio approvato da una sola Camera elimina l'IRAP e sposta altrove le risorse per finanziare il sistema sanitario, lo capisco, ma supponiamo il verificarsi di altre due opzioni. La prima è che aumenti l'IRAP; la seconda è che si elimini del tutto o in parte l'IRAP e non si rimpinguino quelle risorse con altro, trasferendo così l'onere alle Regioni, senza che la Camera delle autonomie possa intervenire: si comprende facilmente che non è logico.

Poi si può discutere, come abbiamo fatto prima, e chiedo ai relatori se intendono prendere in considerazione anche forme mediatorie di questa mia posizione, che però ne raccolgano lo spirito, altrimenti non so come se ne esca.

Per ultimo, signor Presidente, vi è il riferimento al coordinamento della finanza pubblica. Questa norma è esattamente figlia di quella precedente di cui si discute. Se il riferimento relativo al coordinamento della finanza pubblica è nato soprattutto con il nostro inserimento nell'Unione europea, e quindi con le necessità di sostenibilità del debito e di armonizzazione della finanza pubblica per i vincoli e gli impegni europei, è incredibile che non se ne occupi una Camera che di fatto occupa una parte consistente dei bilanci pubblici italiani.

L'insieme degli emendamenti, più o meno, con varia tecnica, hanno questa stessa logica. Pertanto, Presidente, chiedo che i relatori, anche in relazione a ciò che lei ha puntualmente ricordato in merito alla funzione del Senato, di cui abbiamo discusso e che abbiamo posposto al momento della discussione di questo articolo, prendano in considerazione l'insieme di queste valutazioni al fine di formulare una proposta da porre all'attenzione di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. Prima di concludere l'illustrazione degli emendamenti devo una risposta al senatore Casson, che è ritornato sull'argomento del voto segreto, chiedendo un ulteriore approfondimento.

Come ho già chiarito in sede di ammissibilità dei voti segreti, la Presidenza ha svolto una valutazione complessiva delle richieste, il cui numero era particolarmente elevato (addirittura, circa 920). Tenuto conto che gli emendamenti riferiti all'articolo 10 riguardano sostanzialmente il procedimento di approvazione delle leggi e non le attribuzioni di funzioni proprie all'organo costituzionale, la Presidenza non ritiene di modificare il giudizio di inammissibilità già espresso in precedenza; pertanto,

conferma che la votazione degli emendamenti indicati dal senatore Casson avverrà a scrutinio palese, fatta eccezione per l'emendamento soppressivo 18.1, la cui votazione a scrutinio segreto è già stata ammessa.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 10.227, che propone di mantenere la garanzia della libertà religiosa in regime bicamerale per un criterio di saggezza istituzionale, contro il radicalismo legislativo che è sempre connesso ai sistemi maggioritari. Chi vince le elezioni, infatti, ha sì diritto di governare, ma non può spendere il premio di maggioranza per imporre un'ideologia di parte, un credo religioso o un'ostilità religiosa, altrimenti vengono intaccate le garanzie repubblicane.

È questo un timore eccessivo? Credo di no, basta riflettere sulla nostra storia repubblicana: nella prima Repubblica, con regime proporzionale, c'è stata una lunga fase di serenità e di pace religiosa, superando il conflitto storico tra credenti e non credenti; nella seconda Repubblica, con un sistema maggioritario pur incerto e confuso, si è determinata in tanti momenti una tensione su questo punto, tant'è vero che si è parlato di un bipolarismo a tendenza etico-religiosa. Ora, se rafforziamo il sistema maggioritario tutto ciò potrebbe aggravarsi.

Dal mio punto di vista il Senato delle garanzie risolve alla radice questo problema, ma mi domando se la stessa cautela non debbano avere coloro che sostengono il Senato delle autonomie. Ho sentito diverse accezioni di questo Senato delle autonomie nel dibattito; posso riassumerle in una via bassa e in una via alta: una via bassa che sostanzialmente considera la presenza delle Regioni in Senato come una tutela delle competenze del Titolo V (una specie di Conferenza Stato-Regioni in forma assembleare); una via alta che invece concepisce la rappresentanza dei territori come integrazione della rappresentanza politica. Ed è questa via alta che corrisponde all'ispirazione costituzionale di Mortati.

Credo che in questa via alta ci sia spazio per una competenza del Senato delle autonomie anche nella garanzia della libertà religiosa, in primo luogo perché essa è strettamente connessa ai principi costituzionali. L'articolo 19 della Costituzione infatti, che ne parla espressamente, è chiaramente riferito all'articolo 3, dove l'eguaglianza è appunto qualificata come assenza di discriminazione di lingua e di religione. Ancora di più, la libertà religiosa nella nostra Costituzione non è riferita soltanto alla libertà delle persone, ma anche alla libertà nella relazione tra Chiesa e Stato nell'articolo 7, in quello che è stato il momento più travagliato del dibattito nell'Assemblea costituente.

Infine, c'è una considerazione che riguarda i tempi nostri: c'è un ritorno del sacro, come ci dice un'ampia letteratura, ma di un sacro che corrisponde a forme identitarie della politica, e quindi si esprime nella conflittualità religiosa. Lo vediamo a livello internazionale, dove le religioni sono l'alfabeto dei conflitti di politica estera, e lo vediamo anche al nostro interno, in una società che diventa sempre più multiculturale e multireligiosa e nella quale spesso le tensioni sociali si esprimono attraverso la falsa coscienza della fede religiosa.

In queste società contemporanee il tema della libertà religiosa diventa ancora più prezioso e dovremmo pertanto avere ancora più attenzione a questo argomento, mettendolo in sicurezza in una relazione bicamerale, in modo tale che non vi possa essere un radicalismo legislativo di chi vince le elezioni, ma vi sia quella ponderazione e saggezza istituzionale che è necessaria quando si affrontano diritti fondamentali e ragioni di equilibrio istituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Intanto desidero salutare il senatore Consiglio, che vedo essersi rimesso ed è tra noi. Mi compiaccio che sia ristabilito. *(Applausi)*. Prego, senatore Divina.

PUGLISI *(PD)*. Signor Presidente, può far rimuovere quel cartello offensivo dai banchi della Lega Nord, per favore?

PRESIDENTE. Scusi, non lo vedo da qui. Non vedo il cartello.

PUGLISI *(PD)*. È sul banco del senatore Candiani!

PRESIDENTE. Non vedo nessun cartello da qui. *(Proteste dal Gruppo PD)*. Senatore Candiani, per favore. *(Commenti del senatore Candiani)*. Se è per i fotografi e non per l'Aula, a maggior ragione, lo levi. *(Commenti del senatore Candiani)*. Dice che è rimasto lì dalla settimana scorsa. Va bene.

Prego, senatore Divina.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dovevamo iniziare l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale dall'articolo 13, o almeno così sembrava, in quanto lo dovevamo al correlatore, senatore Calderoli, che pensavamo oggi non fosse in grado di essere in quest'Aula, anzitutto per le sue condizioni fisiche, che conosciamo, e poi per quelle morali, che possiamo immaginare. Credo che la sua presenza in quest'Aula sia un esempio di cui pochi uomini sono capaci. Per questo la Lega gli rivolge un plauso, oltre che esprimere cordoglio per le sue vicende familiari. *(Applausi)*.

La presenza del senatore Calderoli ha fatto propendere per iniziare i lavori dagli articoli 10, 11 e 12, che giudichiamo tra i più importanti e pesanti, parlando di procedimento delle leggi, d'iniziativa legislativa e *referendum* popolare. Questo ci ha quasi imposto di rivedere le nostre posizioni e di decidere di venire in Aula a discutere su questi argomenti.

Non sono state certo le proposte del Governo a farci cambiare idea, o meglio, le non proposte del Governo, che avrebbe potuto cercare, trattandosi di Costituzione della Repubblica, un minimo di dialogo con tutte le opposizioni. Ma se il Governo è convinto di portare a casa una riforma a colpi di maggioranza, noi allarghiamo le braccia.

Non si è mai visto un Governo che muta le Costituzioni, essendo queste del resto materia parlamentare, men che meno con l'unica dialettica del braccio muscolare. *(Applausi della senatrice Nugnes)*. Non sono nemmeno i tempi che ci inducono a rimanere in quest'Aula, in quanto non sono assolutamente accettabili: potremmo dire che sono stati tagliati in modo quasi abominevole.

Pensiamo soltanto al fatto che una Costituzione mediamente dura trent'anni: comprimere un dibattito, lasciando fuori un partito come la Lega Nord, che ha fatto della riforma e delle riforme parlamentari uno dei suoi principali punti di lavoro e di impegno politico, concedendo soltanto un'ora e 28 minuti di tempo per la discussione, al termine del quale non si può più parlare in quest'Aula, è un modo non adeguato a un sistema democratico e parlamentare. La tentazione forte, a questo punto, sarebbe quella di dire: «Votatevela da soli: sarà la vostra Costituzione».

Decideremo come comportarci sul voto finale, vedremo lo sviluppo di questi articoli centrali. Comunque abbiamo deciso di tornare in Aula e di discutere per quei pochi minuti che ci verranno concessi, avendo esaurito il nostro tempo. Parlo di concessione, perché a noi sembra che ormai i diritti siano cosa di altri tempi e non più adeguati a quest'Aula parlamentare. *(Applausi dai Gruppi LN-Au e Misto-ILC)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Vuole intervenire a proposito dei tempi o dei diritti?

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Per l'illustrazione rapida di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. La senatrice De Petris è già intervenuta in illustrazione.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Ne ha illustrato uno. Io vorrei illustrare gli emendamenti 10.95, 10.101 e seguenti.

Come lei ha visto nel corso di questi giorni, abbiamo scelto di essere in Aula e di esplicitare qui e non altrove il nostro punto di dissenso rispetto a questa riforma che si sta varando. Siccome non abbiamo intenzione e voglia di fare alcun Aventino di nessun genere, almeno le chiediamo la possibilità di illustrare rapidamente alcuni emendamenti che per noi sono qualificanti.

Mi riferisco, in particolare, a quelli che ho richiamato sulla legislazione che, a nostro avviso, Camera e Senato dovrebbero esercitare assieme su una serie di temi che riteniamo assai rilevanti. Siamo preoccupati infatti sempre per la stessa questione, e cioè che con il meccanismo che si sta determinando si concretizzi in modo molto concreto non il superamento del bicameralismo perfetto, ma la costruzione mascherata di un monocameralismo.

Penso che su questo terreno il dibattito che si sta sviluppando in quest'Aula è purtroppo largamente insufficiente. Noi stiamo costruendo nel nostro Paese un'architettura costituzionale con la quale probabilmente ci rapporteremo nel corso dei prossimi decenni, in cui non succede che superiamo semplicemente il bicameralismo perfetto, togliendo al Senato la possibilità di esprimere la fiducia al Governo (cosa, insisto, sulla quale siamo tutti d'accordo perché probabilmente all'interno di questa

Aula c'è addirittura un'unanimità), ma priviamo il Senato anche della possibilità di esprimere un elemento di consenso o dissenso nel processo di formazione della legge su una serie di questioni di grande rilievo.

Noi pensiamo che questo sia un grave errore, perché finisce col mettere in discussione quegli elementi di fondo che riguardano esattamente le garanzie, finanche le garanzie per le minoranze, per di più in presenza, come sarà, probabilmente (naturalmente ci auguriamo di no), di una legge elettorale molto maggioritaria. Pensiamo che tale questione sarà un problema nel corso degli anni che verranno.

Vedrete che questa riforma che state votando a maggioranza nel corso di queste ore sarete costretti a rivederla con grande rapidità nel corso degli anni che verranno, quando i nodi che una parte di questo Parlamento sta sottolineando nel corso di questi giorni e nel corso di queste ore verranno al pettine e dimostreranno che, così come è stato chiesto ripetutamente dalle forze dell'opposizione nel corso di queste settimane, su questi nodi specifici c'era bisogno di molta più attenzione e di molta più capacità di costruire un consenso comune.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. L'emendamento 10.402 è di buonsenso.

Il disegno di legge prevede che il futuro Senato potrà chiedere di esaminare una legge della Camera entro dieci giornidalla sua approvazione. Si rischia però che, a fronte di un Senato che si riunisce saltuariamente, magari una volta al mese, questi dieci giorni trascorrano senza che il Senato, non essendosi riunito in questo periodo, non abbia avuto modo di chiedere l'esame di un provvedimento approvato dalla Camera. Quindi, l'emendamento prevede di lasciare il tempo di dieci giorni, ovvero fino alla prima seduta utile del Senato, per esaminare i disegni di legge ed essere così più efficaci nell'attività.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Senatrice Finocchiaro, come ho detto prima, si è in attesa di una riformulazione dell'emendamento 1.1926. Vorrei sapere la proposta dei relatori.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, come avevo ipotizzato all'inizio della discussione, io e il senatore Calderoli avremmo bisogno di un margine di tempo per approfondire le questioni che riguardano gli articoli 10, 11, 12 e 15, che sono articoli cruciali del testo (lo ricordava il senatore Divina poc'anzi). Negli ultimi giorni non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci per le ragioni che sono a tutti note.

Quindi, chiedendo anche scusa ai colleghi che hanno illustrato i loro emendamenti all'articolo 10 (si tratta di questioni che naturalmente riprenderemo tutte nel corso dell'esame), chiederemmo di passare all'esame dell'articolo 13, affrontando poi gli articoli 14 e 16, e via di seguito fino all'articolo 28.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni in merito, passiamo all'esame dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti. Riprenderemo l'esame dell'articolo 10 quando sarà disponibile la riformulazione che ci è stata segnalata come essenziale.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la presidente Finocchiaro ha detto un'altra cosa. Ha detto che i relatori hanno bisogno di approfondire alcuni temi e non semplicemente, come ha riferito ella ora, di riformulare un emendamento. Quindi cominci a rispettare le cose che dicono gli altri e a riferirle con estrema precisione. Peraltro...

PRESIDENTE. L'emendamento è stato accantonato per consentire una riformulazione da parte dei relatori.

VOLPI *(LN-Aut)*. Impari a lasciar parlare i senatori, anzitutto. Quindi, mi consenta. Peraltro la senatrice Finocchiaro, con estrema correttezza e intelligenza, le aveva chiesto all'inizio della seduta di esaminare questo articolo successivamente e anticipare gli altri. Un'altra volta, come sempre, ha voluto fare di testa sua.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, non ho fatto di testa mia, ho seguito l'ordine degli emendamenti e adesso c'è una richiesta della senatrice Finocchiaro.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, al di là di quelle che sono le modalità elettive del Senato, l'articolo 10 è un po' il cuore del problema: la funzione legislativa.

Io credo che sul tavolo vi siano delle proposte che possono finalmente indicare una soluzione che soddisfi ampiamente quest'Assemblea e su cui stiamo lavorando. Vale quindi la pena di esperire ogni tentativo e ogni approfondimento passando, come suggerito dalla collega Finocchiaro, agli altri articoli, in modo da riuscire, magari in uno spazio serale, a trovare le soluzioni definitive.

PRESIDENTE. Se questa richiesta fosse pervenuta prima, certamente avremmo iniziato, anche in sua assenza, dall'articolo 13. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, non mi risponda così, perché allora mi pento di essere qui.

PRESIDENTE. Assolutamente, per carità.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario, o invito al ritiro, su tutti gli emendamenti tranne che sull'emendamento 13.29 dei relatori.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.4 e l'emendamento 13.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Senato della Repubblica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.8 e l'emendamento 13.9.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «approvati».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.10 e l'emendamento 13.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dei membri».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.12 e l'emendamento 13.13.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.21, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.21 e gli emendamenti da 13.22 a 13.25.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.27.
ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.27.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.29, presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 13.30 e 13.31 sono preclusi.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «fino ad allora».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.32 e l'emendamento 13.33.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.34, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.35, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.38, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.39, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.40, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.41, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.42, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.43, identico all'emendamento 13.44.
BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.44.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, anche l'emendamento 13.43 è ritirato.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.46, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dei membri».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.48 e l'emendamento 13.49.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14, altrimenti il parere è contrario.
PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1, identico all'emendamento 14.2.
GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 14.2, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «*seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.9 e gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.16, presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'articolo 15 è accantonato.
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CALDEROLI, *relatore*. Ad eccezione dell'emendamento 16.16 dei relatori, sul quale il parere è favorevole, invito i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 16, in caso contrario il parere è contrario.
PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1, identico all'emendamento 16.2.
GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori, identico all'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.4, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.5, presentato dal senatore Minzolini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.7, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.6, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.8,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettere* a)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.8 e gli emendamenti da 16.9 a 16.15.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.16, presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 16.18, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 16.22, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettere* b)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.23 e gli emendamenti da 16.24 a 16.27.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Repubblica che,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.29 e l'emendamento 16.30.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.32, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettere* c)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.33 e gli emendamenti 16.34 e 16.35.

Gli emendamenti 16.36, 16.37 e 16.38 sono altresì preclusi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.39, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*capoversi primo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.40 e gli emendamenti da 16.41 a 16.46.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.51 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 16.53 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.57, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.58, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.60, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.69, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.71, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.72, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.75, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.76, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.77, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 16.78 (testo 2) è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.79, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 16.80 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.81, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.82, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.83, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.84, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.85, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.86, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.87, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.89, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.90, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.91, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.92, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.93, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.94, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.95, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.97, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.98, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.99, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.105 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 16.107 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.108, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.109 presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.112, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.113, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.116, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.117, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 16.118 a 16.125 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.126, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.127, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.128, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.129, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.130, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.131, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.132 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.133, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 16.134 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.135, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.136, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.137, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.138, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.139, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.140, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.141, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.142, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.143, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.144, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.145, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.146, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.147, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.148, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.149, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.150, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CRIMI *(M5S)*. Togliete quella pallina di carta! *(Il senatore Crimi indica i banchi del Governo. Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.151, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.152, presentato

dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.153, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.154, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.155, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.156, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.157, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.158, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.159 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.160, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non è nel mio stile, però possiamo chiedere al Sottosegretario di togliere la pallina dalla buca, in modo che voti come tutti gli altri? *(Applausi ironici della sottosegretario Vicari)*.
PRESIDENTE. L'emendamento16.161 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.162, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.163, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.164.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, una preoccupazione: ma il canguro si è fatto male? Non salta più?
PRESIDENTE. No, no, fa piccoli saltelli.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Piccoli, mi raccomando, piccoli! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-*

SEL).

PRESIDENTE. Grazie per avere interrotto la monotonia ed aver alleggerito la tensione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.164, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.165, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.166, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.167, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.168, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.169, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.170, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.171, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.172, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.173, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.174, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.175, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.176, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.177, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.178, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.179, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.180, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.181, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.182, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.183, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.184, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.185, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.186 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.187, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 16.188 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.189, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.190, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.191, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.192, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.193, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.194, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.195, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.196, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.197, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.198, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.199, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.201, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.203, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.204, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.205, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.206, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.208, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.209, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.210, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.211, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.212, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.213 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.214, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, desidero ritirare gli emendamenti 16.216 e 16.217.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo di fare miei gli emendamenti 16.216 e 16.217 e ne chiedo la votazione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Chiedo di aggiungere la mia firma agli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 16.215 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.216, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.217, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirati dai proponenti e fatti propri dai senatori Candiani e Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.218, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.219, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.220, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.221, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.222, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.223, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.224, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.225, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.226, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.227, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.228, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.229, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.230, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.231, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.232, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.233, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.234, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.235, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.236, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.237, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.238, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.239, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.240 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.241, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 16.242 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.243, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.244, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.245, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.246, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.247, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.248, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.249, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.250, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.251, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.252, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.253, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.254, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.255, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.256, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.257, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.258, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.259, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.260, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.261, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.262, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.263, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.264, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.265, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.266 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.267, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.267 e gli emendamenti da 16.268 a 16.274.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.275 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.276, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.276 e gli emendamenti da 16.277 a 16.290.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.291, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.292 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.293, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.293 e gli emendamenti da 16.294 a 16.299.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.301 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.302, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.302 e gli emendamenti da 16.303 a 16.308.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.309, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.310 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.311, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.311 e gli emendamenti da 16.312 a 16.315.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.315a, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.316, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.317 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.318, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.318 e gli emendamenti da 16.319 a 16.325.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.326, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.327, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.328 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.329, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «nell'articolo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.329 e gli emendamenti da 16.330 a 16.334.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.335, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.335 e gli emendamenti da 16.336 a 16.338.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.339, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.340, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.341, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.342, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.343, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 16.344, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.345, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.346, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.347, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.348, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.349, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.350, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.351, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.352, presentato dal

senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CIRINNA' *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRINNA' *(PD)*. Signor Presidente, vorrei solo rettificare il voto precedente.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 17.9 e ribadisco quanto mi sono permessa di dire poc'anzi, vale a dire che la suddivisione delle competenze legislative tra esclusiva della Camera e condivisione con il Senato è un tratto saliente di questa proposta di riforma, ma l'eccessiva concentrazione del potere legislativo nella Camera si tramuta in una semplificazione pericolosa.
Se la riserva di legge in materia di diritti individuali risente delle modifiche del procedimento legislativo (perché la legge non è solo un atto, ma è anche un procedimento) allora la deliberazione dello stato di guerra e il conferimento dei poteri relativi all'Esecutivo è una legge di somma importanza perché mette l'ordine democratico a dura prova, pone le premesse per la sospensione dei diritti e la deroga alle leggi ordinariamente vigenti. Credo che questo sia un ambito su cui tipicamente entrambe le Camere dovrebbero deliberare.
Per questo ho presentato questo emendamento, volto a stabilire il procedimento legislativo pienamente bicamerale per lo stato di guerra e invito l'Assemblea ad approvarlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.4.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 17; altrimenti il parere è contrario.
BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo un parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 17.1.
GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Prego i colleghi di riprendere posto, dobbiamo procedere alle votazioni. La ricreazione è finita.
AIROLA *(M5S)*. Ormai siamo una scolaresca.
MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma all'emendamento 17.2 e svolgere anche una dichiarazione di voto.
Che la Camera dei deputati deliberi lo stato di guerra e conferisca al Governo i poteri necessari, escludendo l'altra Camera mi sembra privo di senso poiché comunque rappresenta i territori, a meno che non sia una dichiarazione mascherata, di un Senato nei fatti completamente destituito di ogni significato quello disegnato.
Se così non è, non vedo per quale ragione si possa escludere il Senato dalla possibilità di deliberare su una materia così rilevante che riguarda prima di tutto i territori, poiché la Nazione è somma dei

territori.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, innanzitutto non vedo per quale motivo la senatrice Mussini sottoscrive l'emendamento 17.2 e non il 17.5, che è uguale.

A parte questo, convengo con quanto ha detto la senatrice Mussini. Non capisco la ragione in base alla quale solo la Camera dei deputati debba prendere parte alla deliberazione dello stato di guerra, per poi delegare il Governo. Credo invece sia necessario prevedere la partecipazione anche dei senatori, pur se i prossimi saranno depauperati di alcuni loro poteri. Reputo questo veramente importante. Quando si tratta infatti di uno stato di guerra, credo sia meglio se più teste decidono e convengono su cosa fare e dove andare: meno siamo e meno democrazia c'è; più persone ci sono a prendere una decisione - anche le parti minoritarie hanno qualcosa da dire - meglio è, specie in una situazione grave come quella ora descritta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.1, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, fino alle parole «*articoli 17*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.1 e gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.5.

L'emendamento 17.4 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.6, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.7, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, fino alla parola «conferisce».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.7 e l'emendamento 17.8.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.9, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.10, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 17.11, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.12, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.13, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.14, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, identico all'emendamento 17.15, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.16, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.17, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.18, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.19, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.20, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.21, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori, fino alle parole «Il Senato».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.21 e l'emendamento 17.22.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 17.24, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.25, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «sentito il Senato».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.25 e gli emendamenti da 17.26 a 17.29.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.30, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.31, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 18.5.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
CASSON *(PD)*. Signor Presidente, vorrei confermare la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 18.1 e mi riservo, in dichiarazione di voto, di illustrare per quale motivo l'amnistia e l'indulto, che toccano la libertà personale, sono temi importanti che dovrebbero essere assegnati alle competenza delle due Camere.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Pertanto si procederà con votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 18.1 e sugli identici emendamenti da 18.2 a 18.6, tranne che sul 18.5 che è stato ritirato.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti da 18.1 a 18.6 i relatori si rimettono all'Aula, mentre esprimo parere contrario sui restanti.
BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si rimette all'Aula su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1, identico agli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4 e 18.6.
CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
CASSON *(PD)*. Signor Presidente, sarò molto breve nell'esprimere innanzitutto soddisfazione per il fatto che i relatori ed il Governo si siano rimessi all'Aula su un tema delicato, e ora spiegherò perché lo è.
Con questo nostro emendamento soppressivo, il 18.1, si vuole far rimanere la competenza attuale sia della Camera sia del Senato. Per quale motivo il tema dell'amnistia e dell'indulto è particolarmente delicato? Lo dice la Costituzione stessa, all'articolo 79, nel momento in cui prevede che sia richiesta la maggioranza dei due terzi. Direi quindi che è importante che rimangano questa competenza e questa maggioranza per definizione costituzionale.
Il merito è ancora più importante, però, perché va detto che il tema dell'amnistia e dell'indulto riguarda la funzione propria delle Camere e fa un riferimento alla libertà personale, sulla quale incide direttamente. Riguarda non soltanto la libertà delle persone, ma anche l'influenza in negativo che potrebbe avere nei confronti delle parti offese, quindi di tutte le parti all'interno del processo. Riguarda la vicenda del processo penale e il Parlamento, alcuni anni fa, ha combattuto per inserire le norme sul giusto processo all'interno dell'articolo 111 nella Costituzione, ritenendo che un giusto processo vada garantito in tutte le sue varie fasi, perché ha a che fare con gli aspetti più importanti della libertà della persona, come la sua onorabilità e le limitazioni rispetto a poteri esterni.
Vi è però un altro aspetto importante che va considerato e che non può essere toccato soltanto da una Camera, ma dev'esserlo dal Parlamento nel suo insieme, ed è quello del diritto di difesa, dell'articolo 24 della Costituzione. Si tratta di un altro diritto fondamentale, che è opportuno che il Parlamento nel suo insieme possa valutare sempre fino in fondo, perché nessuno si sogni di limitarlo.
Tocco infine un ultimo aspetto, relativo alla sicurezza della Nazione nel suo insieme e dei territori, delle città, dei nostri paesi e delle nostre campagne. Quando si interviene con provvedimenti di amnistia ed indulto vanno valutati certamente gli aspetti che ho ricordato, ma anche - fino in fondo - quelli consequenziali in tema di sicurezza.
Per questo motivo, che definirei aggiuntivo e conclusivo, va bene che gli aspetti della sicurezza vengano valutati dalla Camera dei deputati, ma devono esserlo anche dagli enti territoriali e dai loro rappresentanti, che dovrebbero andare a comporre il nuovo Senato nella sua configurazione.
Concluderei quindi ricordando che in questa fattispecie e in quest'articolo 79 vi è la sintesi di tutto quello che ho ricordato: libertà personale, diretto di difesa, processo penale e tutela della società e dei

territori.

Voterò quindi a favore dell'emendamento 18.1. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la disponibilità al senatore Casson ad accettare la mia sottoscrizione del suo emendamento 18.1.

CASSON *(PD)*. Va bene.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dire che l'indicazione di voto che darà il Gruppo Partito Democratico è nel senso del mantenimento del testo votato dalla Commissione.

Dice bene il collega Casson, che quindi ha parlato in dissenso dal Gruppo, quando dice che l'amnistia e l'indulto sono temi molto delicati e molto particolari, tant'è che la stessa Costituzione prevede maggioranze e procedure differenziate; ma la legge penale in sé è un tema molto delicato e particolare, come tante altre cose che hanno a che fare con i diritti e con la politica sono temi fondamentali e particolari.

Il fatto che stiamo definendo una riforma che porta alla competenza della Camera dei deputati tutto quello che ha a che fare con valutazioni politiche ci conferma nel nostro orientamento di lasciarne fuori il Senato.

Né può valere il discorso del territorio: il nostro Gruppo nel passato ha osteggiato la rivendicazione avanzata da parte degli enti territoriali che riguardava il controllo del territorio da parte di organizzazioni. Tutto questo non ha senso, i territori sono una cosa, ma la legge penale, e ancor più l'amnistia e l'indulto, sono qualcosa che ha a che fare con lo Stato nella sua interezza. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Quagliariello e Sacconi).*

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei sapere se il senatore Casson permette anche a me di sottoscrivere il suo emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Accetta la sottoscrizione, senatore Casson?

CASSON *(PD)*. Sì, accetto.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo di far rimuovere le tessere a cui non corrisponda un senatore presente.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di esercitare un controllo attento, in modo tale che non ci sia una tessera senza la presenza del corrispondente senatore.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho preso spunto dalla dichiarazione fatta della senatrice Lo Moro. In Commissione abbiamo discusso su quest'articolo 18 e alla fine, dopo un dibattito serrato, abbiamo ritenuto che il testo che ne è uscito sia quello che garantisce il maggiore equilibrio. Per questo motivo, il Gruppo di Forza Italia confida che anche l'Assemblea possa votare il testo così com'è stato approvato dalla Commissione.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Per l'Italia, esprimo il voto contrario all'emendamento 18.1, mentre siamo favorevoli all'approvazione del testo che è stato approvato in Commissione.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, non c'è dubbio che le materie che sono state evocate dal senatore Casson hanno un'importanza fondamentale.

La logica di questo bicameralismo non è quella di rendere bicamerali le materie particolarmente importanti, ma di differenziare tra una rappresentanza politica, che spetta alla Camera dei deputati, e una rappresentanza funzionale, che spetta al Senato.

Questa è la logica di sistema che guida questa riforma.

Questa è la ragione per la quale riteniamo che eventuali equilibri vadano trovati nella costruzione sistemica e non all'interno di questo Senato, che invece deve rispondere alla logica per cui lo abbiamo composto in un determinato modo e gli abbiamo attribuito determinate funzioni.

Questo è il motivo per il quale voteremo contro questo emendamento.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi esprimiamo un voto favorevole sia all'emendamento 18.1, che abbiamo sottoscritto, sia all'emendamento 18.2 e di altri emendamenti che vertevano su questo stesso filone tematico, perché riteniamo che temi così particolari, delicati e sensibili che riguardano la libertà, l'atto di clemenza e l'amnistia, debbano essere sottoposti alla decisione di entrambe le Camere. Questo per quanto riguarda in particolare i temi che concernono la libertà personale.

È evidente che nella nostra Costituzione sia prevista la garanzia - o la non garanzia - della maggioranza dei due terzi, anzi è chiarissimo, però credo che, a maggior ragione, dovrebbe essere una procedura sottoposta a tutte e due le Camere, quindi includendo anche il Senato. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, come si evince anche dal fatto che sono tra i promotori dell'emendamento 18.1, intervengo in dissenso dal mio Gruppo.

Voterò a favore di questo emendamento, non già in ragione del fatto che rappresenti un ostacolo il voler differenziare le due Camere su materie anche particolarmente discriminanti, quanto piuttosto perché ci sono materie che per loro natura sono attribuzione di tutti gli organi costituzionali che si pronunciano, come riporta il testo stesso della riforma, come organo di raccordo tra lo Stato e i territori.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Scelta Civica per l'Italia alla proposta contenuta nell'emendamento 18.1, perché riteniamo non abbia alcun senso politico-istituzionale ipotizzare che la seconda Camera debba trovare una sua giustificazione in un ruolo di contrappeso rispetto alla prima, sia in maniera esplicita, con il voto di fiducia, sia in maniera implicita, allargando l'area delle leggi bicamerali.

Il senso del bicameralismo differenziato che stiamo cercando di costruire e di proporre è quello di fare della seconda Camera un luogo di raccordo con i territori, completando e correggendo il disegno iniziato con la riforma del Titolo V: niente a che vedere, quindi, con la partecipazione della seconda Camera ad una decisione di questo tipo.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, volevo fare la seguente considerazione.

Credo che queste leggi di amnistia e di indulto comunque ricadano nella casistica del nuovo articolo 70 della Costituzione, per cui il Senato, entro dieci giorni, potrebbe chiedere di riesaminare la legge approvata dalla Camera. Questa è però solo un'ipotesi perché l'articolo 70 (di cui all'articolo 10 di questo disegno di legge) non lo abbiamo ancora votato. Quindi, forse questa considerazione va fatta.

Sono uno dei firmatari dell'emendamento 18.1, però per me costituisce una grande discriminante

sapere se il Senato potrà occuparsi direttamente della materia, come prevede l'articolo 79 della Costituzione nella sua formulazione originaria, oppure se sarà il nuovo articolo 70 a prevedere il ruolo di tale istituzione. Questa è la considerazione che faccio al beneficio di tutti. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario, anche se con senso di lacerazione, perché i contrappesi sono importanti. Naturalmente, come ha già ricordato molto bene il senatore Maran, l'allargamento dell'area delle leggi bicamerali, di per sé, non è un male, ma va fatto quando ha un senso e il senso bisogna ricavarlo delle funzioni che vogliamo attribuire al Senato. Se vogliamo aumentarne la politicità questo è chiaramente un emendamento che va nella direzione di aumentare la natura politica del Senato; se ne vogliamo aumentare la territorialità, come a fatica secondo me è opportuno fare, questo emendamento va nella direzione opposta e, andando nella direzione opposta, a cascata ne deriva tutta una serie di conseguenze (più è politico, più deve essere elettivo, e così via).

Per questi motivi il mio voto, sia pure con una certa sofferenza interna, sarà contrario.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento circa la modalità di voto. Trattandosi di emendamento interamente soppressivo dell'articolo, si pone in votazione l'emendamento o il mantenimento dell'articolo?

PRESIDENTE. Si pone in votazione l'emendamento: si vota per il mantenimento dell'articolo solo nel caso in cui ci sia un solo emendamento soppressivo. Poiché all'articolo sono stati presentati altri emendamenti, verrà votato prima l'emendamento soppressivo e poi tutti gli altri.

GHEDINI Rita *(PD)*. Grazie, signor Presidente. Oltre questo, per gli altri emendamenti sull'articolo 18 chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico agli emendamenti 18.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 18.3, presentato dal senatore Minzolini, 18.4, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, e 18.6, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Favorevoli	141
Contrari	143
Astenuti	3

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti del senatore Pepe).*

L'emendamento 18.5 è stato ritirato.

MILO *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO *(GAL)*. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 18.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Milo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 18.10.
COMPAGNONE *(GAL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 18.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Compagnone.
L'emendamento 18.9 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.11, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 18.12 è stato ritirato.
Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 19,19)**
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.13, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 18.14 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.15, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 18.16 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.17, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 18.18, 18.19, 18.20 e 18.21 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.22, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.23, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 18.24, 18.25 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.26, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alle parole «del Senato».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.26 e l'emendamento 18.28.
L'emendamento 18.27 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 18.30 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.31, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 18.32 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.33, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 18.34 e 18.35 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.
GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 19.5, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.2, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.0.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «il primo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.0.3 e gli emendamenti 19.0.4 e 19.0.5.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.0.8, presentato dal senatore Minzolini, fino alle parole «della Repubblica».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.0.8 e l'emendamento 19.0.9.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.10, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, su questo articolo abbiamo presentato una serie di emendamenti, il primo dei quali soppressivo, che entrano molto nel merito della proposta di Senato su cui abbiamo lavorato in tutti questi mesi e che avevamo definito un Senato elettivo di garanzia e di controllo.
È evidente, quindi, che, proprio per il nostro ragionamento, abbiamo sempre ritenuto - questo indicano i nostri emendamenti - che fossero assolutamente necessari e prerogativa di quel Senato i poteri esclusivi di inchiesta: è proprio nel meccanismo di rapporto e nella differenza di funzioni tra Senato e Camera. Ovviamente eravamo d'accordo sul fatto che la Camera avesse la fiducia e altre competenze strettamente esclusive; tuttavia, proprio nell'idea che ci dovesse essere un contrappeso, se si vuole veramente dare significato alla garanzia e al controllo tale contrappeso non può che essere nell'altra Camera, cioè in un Senato che noi abbiamo ritenuto dovesse essere eletto con il sistema proporzionale,

proprio perché non avrà più il problema di dare la fiducia e quindi della governabilità. A maggior ragione ritenevamo che proprio tutti i poteri di controllo sull'operato del Governo e i poteri d'inchiesta dovessero essere di esclusiva competenza del Senato stesso, come accade peraltro per il Senato americano.

Per questo motivo non riteniamo che l'articolo 20, così come formulato, possa essere accoglibile; al Senato è infatti delegata la sola possibilità di effettuare inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. Riteniamo invece che proprio i poteri d'inchiesta dovrebbero essere una funzione esclusiva da attribuire al Senato.

TOCCI *(PD)*. Signora Presidente, il superamento del bicameralismo paritario, e quindi l'affidamento della fiducia alla Camera, era l'occasione per operare una riforma incisiva dei controlli parlamentari, e avrebbe consentito di assegnare la funzione di controllo proprio al Senato, in quanto svincolato dal voto di fiducia, perché ciò avrebbe consentito una sana dialettica istituzionale.

Sappiamo bene, per esperienza, che tutti gli strumenti di controllo parlamentare sono condizionati dal rapporto fiduciario che la maggioranza parlamentare instaura con il Governo e questo rapporto fiduciario in qualche modo appanna la capacità critica, di controllo delle stesse sedi parlamentari. Pertanto, il superamento del bicameralismo, con l'assegnazione della fiducia alla sola Camera, avrebbe consentito di dare al Senato un potere molto incisivo sia in termini di inchieste parlamentari sia di audizioni nel caso di nomine per enti pubblici, come vediamo benissimo perfino nelle *fiction* americane che ci mostrano quali funzioni penetranti di controllo può avere il Senato di fronte a scelte che riguardano i grandi enti pubblici o le grande agenzie pubbliche.

Invece, la soluzione che è stata adottata dai relatori e dalla Commissione di riservare il controllo del Senato soltanto alle competenze che afferiscono al Titolo V, non solo è riduttiva rispetto alla vera riforma che si sarebbe potuta fare, ma è in qualche misura anche contraddittoria. È come dire che il Senato esercita il controllo proprio sulle materie di cui al Titolo V, cioè riguardanti le Regioni: è quasi un rapporto perverso tra controllore e controllato.

Questa è una soluzione al ribasso e per questo mi permetto di sottolineare gli emendamenti a prima firma Casson e Mucchetti, che invece colgono la proposta, venuta anche dal Governo, di un superamento di un voto di fiducia al Senato per dare al Senato questi poteri di controllo più penetranti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme ai relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1, identico agli emendamenti 20.2, 20.3 e 20.4.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 20.2, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori, 20.3, presentato dal senatore Minzolini, e 20.4, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 20.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.7, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.8, presentato dal senatore Mucchetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.9, presentato dal senatore Mucchetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.11, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.12, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.13, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.14, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.16, presentato dalla senatrice Cattaneo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.17.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, volevo solo segnalare che siamo in un Paese dove è difficilissimo ottenere delle risposte. Abbiamo parlato della strage di Bologna, che abbiamo commemorato in una qualche maniera il 2 agosto. Poco dopo abbiamo ricordato la strage dell'Italicus. Quante altre ne potremmo ricordare? Non abbiamo però mai avuto delle risposte.

Di fatto, anche su tante altre materie sono state fatte delle proposte perché si procedesse a delle inchieste, che potessero almeno dare una risposta politica e potessero comunque coinvolgere la

rappresentanza nella ricerca che i cittadini fanno, che è triste, dolorosa e piena di amarezza, proprio perché non ricevono risposte.

È significativo il fatto che questa rimanga una responsabilità di tutti coloro che sono stati eletti, che sono qui e che si ritrovano comunque di fronte a tale evidenza.

Infatti, anche se abbiamo eliminato la rappresentanza della nazione intera, di fatto, però, non avendo scelto la strada del monocameralismo, abbiamo voluto creare una Camera che abbia una sua rappresentanza specifica, con più legami sul territorio. Non sono d'accordo sul metodo, ma questa è la filosofia che è stata adottata. È veramente curioso il fatto che questo stesso tema si sia già riproposto. Io l'ho riproposto anche con altri emendamenti all'articolo 10, che comunque adesso è stato accantonato.

Credo che su questi aspetti occorrerebbe essere molto attenti a quello che si fa, anche rispetto alle operazioni attraverso le quali il popolo italiano vuole risposte e vuole che tutti concorrano a fornire risposte.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.17, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.22.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritiriamo l'emendamento 20.22 e, se i relatori e il rappresentante del Governo esprimessero parere favorevole, lo trasformeremmo in un ordine del giorno nel quale si valuti l'opportunità di rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi al riguardo.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, la nostra perplessità è sempre la stessa, perché non sappiamo come si articolerà il Senato al proprio interno, se risponderà alle logiche della formazione tradizionale dei Gruppi parlamentari o piuttosto a quella dei gruppi territoriali.

In questo senso, non possiamo esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno annunciato dal senatore Bruno.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, ha sentito il parere della relatrice.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.23.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 20.23 e colgo l'occasione per sottolineare le parole testé pronunciate dalla relatrice, senatrice Finocchiaro, nel dare spiegazioni sull'emendamento 20.22. Le sue parole sono la dimostrazione plastica del fatto che non si capisce davvero cosa sarà il Senato, come configurato, cioè se si voterà per Regione (cosa che qui non è prevista), se vi saranno Gruppi oppure - come noi prevediamo - vi sarà al massimo un partito con qualche altra piccola rappresentanza.

Signora Presidente, tenevo a sottolineare questo punto, perché ci stiamo davvero avviando alla costituzione di un Senato che è davvero difficile definire, sia rispetto all'organizzazione che alla configurazione che avrà. Lo dimostra il fatto che la relatrice non ha voluto neanche accogliere un ordine del giorno sulla proporzione dei gruppi.

Evidentemente non avrà alcun tipo di rappresentazione politica.

Poiché nella norma transitoria torneremo sulle modalità della prima elezione, si capirà che l'esaltazione che vi è stata nei giorni scorsi sul fatto che vi sarebbe un pluralismo è stata assolutamente smentita in questo momento con questa votazione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.23, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.24, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Su richiesta di alcuni senatori, sospendo la seduta per qualche minuto.

I lavori riprenderanno alle ore 20 immediatamente con votazioni.

(La seduta, sospesa alle ore 19,46, è ripresa alle ore 20,10).

Presidenza del presidente GRASSO

Colleghi, la seduta è ripresa, ma viene nuovamente sospesa, per dare modo anche di andare a cena, e riprenderà alle ore 21.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 21,02).

Riprendiamo i nostri lavori.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, facendo riferimento all'esigenza cui ho fatto cenno già in precedenza, poiché io e il relatore Calderoli avremmo bisogno di un po' di tempo per lavorare e mettere a punto gli articoli che sono ancora da esaminare, così consentendo domani un esame rapido, nel senso di fluido, della restante parte del testo, le chiederei di sospendere i nostri lavori e di aggiornare la seduta a domani mattina, alle ore 9,30, come da calendario.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, accolgo l'invito dei relatori, che evidentemente è fatto per arricchire la riforma con un contributo che possa veramente risolvere diversi problemi.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 6 agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 agosto 2014, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 21,03)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (1582)

EMENDAMENTO 1.700 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.700

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.700 (in formato PDF)

1.700 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.700 (testo corretto) (in formato PDF)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato l'emendamento 1.700 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90

All'articolo 1:

al comma 3, le parole da: «i trattenimenti in servizio» *fino a:* «avvocati dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne

abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1º settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

3-*ter*. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza»;

il comma 4 è soppresso;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"*11*. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240."»;

al comma 6, alinea, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6-*ter*,» *e dopo la parola:* «milioni»*, ovunque ricorre, sono inserite le seguenti:* «di euro»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Il secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti

pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6-*quater*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-*bis* del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-*ter* del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola). - 1*. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,".

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in

cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.

6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Art. 1-*ter*. - *(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)*. -*1*. Per le finalità di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-*bis* del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-*bis* del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di

cinque prepensionamenti.

3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2:

al comma 1:

al capoverso 1-bis*, lettera* b), *le parole:* «tre mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «sei mesi»;

il capoverso 1-ter *è sostituito dal seguente:*

«1-*ter*. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-*bis*, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: "Prima che siano trascorsi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia trascorso un anno"»;

al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano»;

al comma 3, le parole: «due anni di servizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni di servizio dalla vacanza»;

al comma 4, le parole da: «Contro» *fino a:* «manifesto.» *sono soppresse e le parole:* «dei predetti provvedimenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "15 luglio 2014" sono sostituite dalle

seguenti: "15 ottobre 2014"».

All'articolo 3:

al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3-*ter*. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-*bis* del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1º settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

3-*quater*. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1º gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-*ter* del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-*quinquies*. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-*bis* del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.

3-*sexies*. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-*bis* del presente articolo.

3-*septies*. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater,* 3-*quinquies* e 3-*sexies* si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-*octies*. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.

3-*novies*. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-*octies*, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.

3-*decies*. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*octies* e 3-*novies* sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

3-*undecies*. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri»;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-*bis,* come da ultimo modificato dal comma 5-*quinquies* del presente articolo»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Dopo il comma 557-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"*557-quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-*ter*. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-*quater*. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-*quinquies*. All'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014" sono soppresse»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti"»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 1:

al capoverso 1:

al secondo periodo, le parole: «criteri di scelta» *sono sostituite dalle seguenti:* «requisiti e le competenze professionali richieste»;

al terzo periodo, le parole: «in attesa dell'introduzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino all'introduzione»;

dopo il capoverso 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al capoverso 2:

i periodi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile.»;

al quarto periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» *sono inserite le seguenti:* «previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede»;

al capoverso 2.3, quarto periodo, dopo le parole: «degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale» *sono aggiunte le seguenti:* «e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;

al capoverso 2.4, secondo periodo, le parole: «si provvede» *sono sostituite dalle seguenti:*

«il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

1-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1-*quater*. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla società ENAV Spa negli aeroporti di Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi - Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica e di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica, nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della medesima società. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b):

le parole: «alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo:» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:»*; dopo le parole:* «o categoria» *sono inserite le seguenti:* «di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie» *e dopo le parole:* «di cui all'articolo 33, comma 8» *sono inserite le seguenti:* «. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: «di cui al primo periodo» *fino a:* «organi costituzionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale»;

al comma 2, la parola: «riduzione» *è sostituita dalla seguente*: «rideterminazione»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali».

All'articolo 8:

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* le parole: "compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto," sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,"»;

il comma 3 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)*. - 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare

ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».

All'articolo 10:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-*ter*. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*quater*. All'articolo 97, comma 4, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica"».

All'articolo 11:

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5.* Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 6-*quater* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al

comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"»;

*al comma 3, dopo le parole: «*tempo determinato*» sono inserite le seguenti: «*ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo,» *e le parole: «*è fissato nel» *sono sostituite dalle seguenti: «*può raggiungere il livello massimo del»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

4-*ter*. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.

4-*quater*. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

"*31-bis*. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"».

All'articolo 12:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). - 1*. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - *(Fondi per la progettazione e l'innovazione). - 1*. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"*7-bis*. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-*bis*, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-*quater*. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-*quinquies*. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* del presente articolo"».

All'articolo 14:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti";

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni";

2) al comma 3:

2.1) alla lettera *a),* la parola: "analitica" è soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR";

2.2) alla lettera *b),* la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2.3) alla lettera *c)*, le parole: "con apposito decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio";

2.4) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera *a)*";

2.5) alla lettera *f),* la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera *i)* e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione";

2.6) alla lettera *g)*, le parole da: "la corresponsione" fino alla fine della lettera sono soppresse;

2.7) alla lettera *i),* le parole da: "il sorteggio" fino a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui alla lettera *h)* garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera *h)*;" sono inserite le seguenti: "il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;";

2.8) alla lettera *m),* le parole da: "a partecipare" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa";

2.9) dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"*m-bis)* l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".

3-*ter*. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1º marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.

3-*quater*. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: "previo parere di una commissione" a: "proposta la chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere".

3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle

politiche di reclutamento previste dall'articolo 5, commi 1, lettera *c)*, e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;

al comma 4, le parole: «31 marzo 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2015».

All'articolo 15:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "da emanare entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "da emanare entro il 31 dicembre 2014".

1-*bis*. Il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-*bis*, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-*bis*"»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università"».

All'articolo 16:

al comma 1, le lettere a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5.* Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4"»;

al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,» *e le parole:* «della presente» *sono sostituite dalle seguenti:* «del presente».

All'articolo 17:

al comma 1:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un *software* libero con codice sorgente aperto.»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un *software* libero con codice sorgente aperto»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-*ter*. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *sono sostituite dalle seguenti:* «in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis*. - *(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)*. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*, a decorrere dal 1º luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1º luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto

della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «All'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «A decorrere dal 1º luglio 2015, all'articolo»;

la lettera a) *è sostituita dalla seguente*:

«*a)* al terzo comma, le parole: "Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi," sono soppresse»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite»;

al comma 4, le parole: «All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: "presieduto"» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: ", presieduto"».

All'articolo 19:

al comma 3, lettera a), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri»;

al comma 5, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera *b)*, è competente il tribunale in composizione monocratica.

5-*ter.* Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e

5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione»;

al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo»;

al comma 9, dopo le parole: «di cui agli articoli 7,» *sono inserite le seguenti:* «8, 9,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere *m)* e *p)*, del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione»;

al comma 10:

*all'alinea, le parole: «*legge 23 agosto 2988, n. 400*» sono sostituite dalle seguenti: «*legge 23 agosto 1988, n. 400*»;*

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della *performance*, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

alla lettera d), *le parole:* «validazione esterna» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutazione indipendente»;

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-*bis*. Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

al comma 15, dopo le parole: «in materia di» *sono inserite le seguenti:* «trasparenza e»*, dopo le parole:* «corruzione di cui all'articolo 1» *sono inserite le seguenti:* «, commi 4, 5 e 8,» *e dopo le parole:* «della legge 6 novembre 2012 n. 190,» *sono inserite le seguenti:* «e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,».

All'articolo 20:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 21:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le funzioni» *sono inserite le seguenti:* «di reclutamento e di formazione»;

al comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari

esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"»;

al comma 4, le parole da: «sono applicati» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. - *(Riorganizzazione del Ministero dell'interno). - 1*. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni».

All'articolo 22:

*al comma 1, la parola: «*due*» è sostituita dalla seguente*: «cinque»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: "Art. 29-*bis*.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: "Art. 29-*bis*. - *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).»;*

*al capoverso «*Art. 29-*bis», comma 1:*

al primo periodo, *le parole:* «a tempo indeterminato» *sono soppresse, le parole:* «nei quattro anni successivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei due anni successivi» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «né con società controllate da questi ultimi»;

al terzo periodo, *le parole:* «negli ultimi quattro anni»*sono sostituite dalle seguenti:* «negli ultimi due anni»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al comma 3:

prima della lettera a) *è inserita la seguente:*

«*0a)* al primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due"»;

alla lettera a)*, le parole:* «a tempo indeterminato» *sono soppresse;*

il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

9-*bis*. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario»;

i commi 11 e 12 sono soppressi.

All'articolo 23:

al comma 1:

prima della lettera a) *è inserita la seguente:*

«*0a)* al comma 14:

1) le parole da: ", comunque" fino a: "'testo unico'," sono soppresse;

2) al quarto periodo, dopo le parole: "Restano a carico della provincia" sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo," e le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato 'testo unico'"»;

alla lettera a)*, dopo le parole:* «comma 15,» *sono inserite le seguenti:* «al primo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014" e»;

dopo la lettera a) *sono inserite le seguenti:*

«a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";

a-ter) al comma 26, dopo le parole: "non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere" sono inserite le seguenti: "e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere"»;

alla lettera c)*, capoverso 49*-ter*, secondo periodo, dopo le parole:* «decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;

dopo la lettera c) *sono inserite le seguenti:*

«*c-bis)* dopo il comma 61 è inserito il seguente:

"*61-bis*. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono

inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'";

c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: "ai singoli candidati all'interno delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "a liste di candidati concorrenti";

c-quater) al comma 76, le parole: "un solo voto per uno dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un voto" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34";

c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente:

"*77.* L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38"»;

alla lettera d) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e alla lettera *a)* le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014"»;

alla lettera f), *le parole*: «, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico,» *sono soppresse;*

dopo la lettera f) *sono inserite le seguenti:*

«*f-bis)* al comma 84 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";

f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente:

"*118-bis*. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

Art. 20. - *(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1.* A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'";

f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

"*130-bis*. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni"»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera *e)*, le parole: ", con approssimazione alla terza cifra decimale," sono soppresse e dopo le parole: "medesima fascia demografica," sono inserite le seguenti: "approssimato alla terza cifra decimale e".

1-*ter*. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:

a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;

b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;

c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera *b)*, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-*quater*. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1º gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

1-*quinquies*. All'articolo 14, comma 31-*ter,* lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni».

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 23-*bis*. - *(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni)*. - 1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".

Art. 23-*ter*. - *(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)*. - 1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 23-*quater*. - *(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)*. - 1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre".

Art. 23-*quinquies*. - *(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico)*. - 1.

Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera *a)*, del citato articolo 2».

All'articolo 24:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione *on line* con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione»;

al comma 4, dopo le parole: «gli accordi» *sono inserite le seguenti:* «sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

4-*ter*. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali"».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-*bis*. - *(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)*. - 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Ambito soggettivo di applicazione)*. - *1*. Ai fini del presente decreto per pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative

indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Art. 24-*ter*. - *(Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana)*. - 1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole".

Art. 24-*quater*. - *(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)*. - 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera *b),* del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Art. 24-*quinquies*. - *(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)*. - 1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"*2.* Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *e)*. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli *standard* di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi".

2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"*3*. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato".

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato».

All'articolo 25:

prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o"»;

al comma 1, le parole: «nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario» *e le parole:* «di queste ultime» *sono sostituite dalle seguenti:* «di quest'ultima»;

al comma 4, lettera a)*, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:*

«2-*bis)* dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate"»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole".

5-*ter*. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

"*1-ter*. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi".

5-*quater*. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue".

5-*quinquies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;

al comma 6, le parole: «, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,» *sono soppresse;*

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con *handicap* in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse».

All'articolo 27:

al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «le seguenti:"» *sono inserite le seguenti:* «, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*. - *(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)*. - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)*. - 1. Nelle more del riordino del sistema delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e),* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 29:

al comma 1, capoverso 52, primo periodo, dopo le parole: «la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria» *sono inserite le seguenti:* «da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo».

La rubrica del capo II del titolo III è sostituita dalla seguente: «Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture».

All'articolo 30:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.»;

al comma 4, le parole: «Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'attuazione del presente articolo» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 31, comma 1, le parole: «e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche» *sono soppresse.*

All'articolo 32:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «servizi o forniture» *sono inserite le seguenti:* «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale»; *dopo le parole:* «il Presidente dell'ANAC» *sono inserite le seguenti:* «ne informa il procuratore della Repubblica e»; *le parole:* «comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 5» *e dopo le parole:* «Prefetto competente» *sono inserite le seguenti:* «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante»;

alle lettere a) *e* b)*, le parole:* «oggetto del procedimento penale» *sono sostituite dalle seguenti:* «o della concessione»;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «realizzazione dell'opera pubblica» *sono inserite le seguenti:* «, al servizio o alla fornitura» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non oltre il collaudo»;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto»;

al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

All'articolo 34:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'obbligo di pubblicazione di tali

spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)*. - 1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere *b), c)* e *d),* del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006».

All'articolo 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 2-*bis* dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

All'articolo 39:

al comma 1, capoverso 2-bis*, primo periodo, dopo le parole:* «irregolarità essenziale» *sono inserite le seguenti:* «degli elementi e»;

al comma 2, capoverso 1-ter*, dopo le parole:* «o irregolarità» *sono inserite le seguenti:* «degli elementi e»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso».

All'articolo 40:

al comma 1:

alla lettera a), *capoverso 6, al primo periodo, le parole*: «entro trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro quarantacinque giorni» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le

questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello»;

alla lettera b)*, capoverso 8*-bis*, le parole da:* «subordina»*fino a:* «cautelare» *sono sostituite dalle seguenti:* «può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore»;

alla lettera c), *le parole*: «entro venti giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro trenta giorni»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

All'articolo 41, comma 1, lettera a), *le parole:* «quando la decisione è fondata su ragioni manifeste» *sono sostituite dalle seguenti: «*comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati».

All'articolo 45:

al comma 1, lettera b), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica";

b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica"».

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art. 45-*bis*. - *(Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).* - 1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax".

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-*ter*:

1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa";

b) dopo l'articolo 16-*sexies* è inserito il seguente*:*

"Art. 16-*septies*. - *(Tempo delle notificazioni con modalità telematiche).* - *1*. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax".

4. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile"».

All'articolo 46, comma 1, dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 9, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"*1-ter*. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-*bis*"».

All'articolo 50:

al comma 1, capoverso Art. 16-octies*, comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «formazione professionale» *sono inserite le seguenti:* «dei laureati»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "i tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: "gli uffici requirenti di primo e secondo grado,";

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"*11-bis*. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio"».

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)*. - 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

"*8-bis*. Agli ammessi allo *stage* è attribuita, ai sensi del comma 8-*ter*, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera *b),* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-*ter*. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-*bis* del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-*bis*, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica"».

All'articolo 51:

al comma 1, la parola: «tre» *è sostituita dalla seguente:* «quattro»;

al comma 2, le parole: «al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di cui ai commi da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "con modalità telematiche";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».

All'articolo 52, comma 1, lettera a), *capoverso 9*-bis*, il quarto periodo è sostituito dal seguente:* «Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di *bit* del documento informatico di origine».

All'articolo 53, comma 2, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al presente capo».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

Articolo 1.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

3-*bis*. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1º settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

3-*ter*. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.

5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11*. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-*ter*, all'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro per l'anno 2015, 113,4 milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018»;

c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente

decreto;

d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

6-*bis*. Il secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6-*quater*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-*bis* del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-*ter* del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-*bis*.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle

domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.

6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Articolo 1-*ter*.

(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-*bis* del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-*bis* del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro

nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Incarichi direttivi ai magistrati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «*1-bis*. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;

b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza.

1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-*bis*, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.».

1-*bis*. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: «Prima che siano trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un anno».

2. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo.

4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere *a)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.».

4-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».

Articolo 3.

(Semplificazione e flessibilità nel turn over*)*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

3-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo

svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3-*ter*. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-*bis* del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1º settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

3-*quater*. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1º gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-*ter* del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-*quinquies*. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-*bis* del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.

3-*sexies*. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-*bis* del presente articolo.

3-*septies*. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-*octies*. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.

3-*novies*. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-*octies*, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.

3-*decies*. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*octies* e 3-*novies* sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

3-*undecies*. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

4-*bis*. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-*bis* e 557-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-*bis*, come da ultimo modificato dal comma 5-*quinquies* del presente articolo.

5-*bis*. Dopo il comma 557-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

«*557-quater.* Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5-*ter*. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui

all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-*quater.* Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-*quinquies.* All'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014» sono soppresse.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

6-*bis.* I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2010-2013».

8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è abrogato il comma 9;

b) al comma 14 è soppresso l'ultimo periodo.

9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti».

10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».

10-*bis.* Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.

Articolo 4.

(Mobilità obbligatoria e volontaria)

1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni *standard* di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale

funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.».

1-*bis*. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1-*quater*. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla società ENAV Spa negli aeroporti di Roma Ciampino, Verona Villafranca, Brindisi Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica e di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica, nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della medesima società. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il decreto di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-*bis*.

Articolo 5.

(Assegnazione di nuove mansioni)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis*. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.»;

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.».

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «*6.* Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 5-*bis*. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-*bis*. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-*bis* il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 è inserito il seguente:

«*567-bis*. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.».

Articolo 6.

(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

1-*bis*. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale.

2. Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Articolo 8.

(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto,» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.».

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non è adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Articolo 9.

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già

previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 10.

(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.».

2-*bis*. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-*ter*. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*quater*. All'articolo 97, comma 4, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare» sono sostituite dalle seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica».

Articolo 11.

(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: «*1*. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

2. Il comma 6-*quater* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«*6-quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili

tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, può raggiungere il livello massimo del dieci per cento.

4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «*3-bis*. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.».

4-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» è inserito il seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

4-*ter*. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.

4-*quater* All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

«*31-bis*. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Articolo 12.

(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.

1-*bis*. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1.

Articolo 13.

(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.

Articolo 13-*bis*.

(Fondi per la progettazione e l'innovazione)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

«*7-bis*. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-*bis*, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-*quater*. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-*quinquies*. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* del presente articolo».

Articolo 14.

(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)

1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2014.

2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «durata quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «durata di sei anni»;

2) al comma 3:

2.1) alla lettera *a)*, la parola: «analitica» è soppressa, le parole: «area disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «settore concorsuale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentiti il CUN e l'ANVUR»;

2.2) alla lettera *b)*, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2.3) alla lettera *c)*, le parole: «con apposito decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio»;

2.4) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera *a)*»;

2.5) alla lettera *f)*, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque», le parole da: «e sorteggio di un commissario» fino a: «(OCSE)» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera *i)* e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione»;

2.6) alla lettera *g)*, le parole da: «la corresponsione» fino alla fine della lettera sono soppresse;

2.7) alla lettera *i)*, le parole da: «il sorteggio» fino a: «ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «il sorteggio di cui alla lettera *h)* garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per

ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;» e dopo le parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera *h)*;» sono inserite le seguenti: «il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;»;

2.8) alla lettera *m)*, le parole da: «a partecipare» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»;

2.9) dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

«m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236».

3-*ter*. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1º marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.

3-*quater*. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: «previo parere di una commissione» a: «proposta la chiamata» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere».

3-*quinquies*. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'articolo 5, commi 1, lettera *c)*, e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 30 giugno 2015.

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare entro il 31 dicembre 2014».

1-*bis*. Il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3-ter*. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-*bis*, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-*bis*».

2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

3-*bis*. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università».

Capo II
MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

Articolo 16.
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4».

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17.
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un *software* libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un *software* libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

2-*bis*. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-*ter*. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Articolo 17-*bis*.

(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Articolo 18.

(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)

1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*, a decorrere dal 1º luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1º luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

2. A decorrere dal 1º luglio 2015, all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,» sono soppresse;

b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,» sono soppresse.

3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e

dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

4. All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» fino a «Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione».

Articolo 19.

(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:

a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma;

b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

5-*bis.* Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera *b)*, è competente il tribunale in composizione monocratica.

5-*ter.* Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, della legge 6 novembre 2012,

n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito*internet* istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo.

8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.

9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della *performance*, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere *m)* e *p)*, del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della *performance*, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della *performance*, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) progressiva integrazione del ciclo della *performance* con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*.

12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.

13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa disposizione adottata ai sensi del

comma 2,» sono soppresse.

14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.

14-*bis*. Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.

16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20.

(Associazione Formez PA)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

1-*bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21.

(Unificazione delle Scuole di formazione)

1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;

2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato

dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti princìpi:

1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 21-*bis*.

(Riorganizzazione del Ministero dell'interno)

1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti

derivanti dalle predette riduzioni.

Articolo 22.

(Razionalizzazione delle autorità indipendenti)

1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni.

2. Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: «Art. 29-*bis*. *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico). 1.* I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

6. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale,

gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,»;

b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,».

9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

9-*bis*. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.

13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle parole «I predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;

b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro voti favorevoli.»;

c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole «su proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non meno di quattro voti favorevoli.»;

d) all'articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.».

15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli

previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Articolo 23.

(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 14:

1) le parole da: «, comunque» fino a: «"testo unico",» sono soppresse;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «Restano a carico della provincia» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,» e le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico"»;

a) al comma 15, al primo periodo, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014» e all'ultimo periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»;

a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;

a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere»;

b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano» sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza».

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»;

3) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza»;

c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:

«*49-bis*. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-*bis* decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»;

c-bis) dopo il comma 61 è inserito il seguente:

«*61-bis.* All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,"»;

c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «a liste di candidati concorrenti»;

c-quater) al comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «un voto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34»;

c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente:

«*77.* L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38»;

d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta» sono sostituite dalle seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge» e alla lettera *a)* le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014 »;

e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

f) il comma 82, è sostituito con il seguente: «*82.* Nel caso di cui al comma 79, lettera *a)*, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1o luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalità previste dal comma 82»;

f-bis) al comma 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;

f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente:

«*118-bis.* L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - *(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle*

funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro".

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo"»;

f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

«*130-bis*. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;

g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».

1-*bis*. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera *e)*, le parole: «, con approssimazione alla terza cifra decimale,» sono soppresse e dopo le parole: «medesima fascia demografica,» sono inserite le seguenti: «approssimato alla terza cifra decimale e».

1-*ter*. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:

a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;

b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;

c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera *b)*, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-*quater*. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1º gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

1-*quinquies*. All'articolo 14, comma 31-*ter,* lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole:

«30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014».

Articolo 23-*bis*.

(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».

Articolo 23-*ter*.

(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Articolo 23-*quater*.

(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre».

Articolo 23-*quinquies*.

(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico)

1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera *a)*, del citato articolo 2».

TITOLO II

INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.

(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard*)*

1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province

autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

2-*bis.* Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

3-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione *on line* con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.

4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e), m)* e *r),* della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

4-*bis*. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

4-*ter.* All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali».

Articolo 24-*bis*.

(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. *(Ambito soggettivo di applicazione). 1*. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Articolo 24-*ter*.

(Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana)

1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole».

Articolo 24-*quater*.

(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera *b),* del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Articolo 24-*quinquies.*

(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*2.* Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *e*). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli *standard* di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi».

2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato».

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.

Articolo 25.

(Semplificazione per i soggetti con invalidità)

01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da disabili sensoriali o».

1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in ingegneria» sono inserite le seguenti: «, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito».

2. All'articolo 119, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.».

3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il comune può inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» è inserita la parola: «può».

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola «novanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;

2) le parole «ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

2-*bis)* dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate».

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2, la parola «centottanta» è sostituita dalla parola «novanta»;

c) dopo il comma 3-*ter* dell'articolo 2, è inserito il seguente comma: «*3-quater*. Ai fini delle

agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.».

5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

5-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

5-*ter*. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

«1-*ter*. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

5-*quater*. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».

5-*quinquies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-*ter,* comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6-*bis*. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con *handicap* in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7. All'articolo 42-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.

8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma:

«*2-bis*. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.».

9-*bis*. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono soppresse.

Articolo 26.

(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.».

Articolo 27.

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a)*, primo periodo, dopo le parole «di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso»;

b) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, le parole «in misura definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera *b)*»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera *e)* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti».

1-*bis*. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «da trenta».

3. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Articolo 27-*bis*.

(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai

loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere*a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 28.

(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b), d)* ed *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

Capo I

MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

Articolo 29.

(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:

«*52.* Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.».

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Capo II
MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 30.
(Unità operativa speciale per Expo 2015)

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:

a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;

b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31.

*(Modifiche all'articolo 54-*bis *del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. Al comma 1, dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),».

Articolo 32.

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-*bis* c.p., 319-*ter* c.p., 319-*quater* c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-*bis*, c.p. 346-*bis*, c.p., 353 c.p. e 353-*bis* c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. *a)* del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo.

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di

nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Articolo 33.

(Parere su transazione di controversie)

1. La società Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 34.

(Contabilità speciale per Expo Milano 2015)

1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015, con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.

1-*bis*. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35.

(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 36.

(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)

1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera *e)*, il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera *e)*, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 37.

(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere *b), c)* e *d),* del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

TITOLO IV

MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Capo I

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Articolo 38.

(Processo amministrativo digitale)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 2-*bis* dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Articolo 39.

(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna

sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-*bis,* è inserito il seguente:

«*1-ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-*bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 40.

(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «*6.* Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello»;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «*8-bis*. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «*9.* Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*bis.* Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono applicate in via sperimentale

per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

Articolo 41.

(Misure per il contrasto all'abuso del processo)

1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera *a)*, e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.».

Articolo 42.

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*17-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.».

Articolo 43.

(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai princìpi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 *bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-*ter* e 16-*quater* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Capo II

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DEL PROCESSO TELEMATICO

Articolo 44.

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

2. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».

c) dopo il comma 9-*bis,* introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto*,* è aggiunto il seguente:

«*9-ter*. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».

Articolo 45.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;

b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325»;

c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse.

1-*bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica»;

b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica».

Articolo 45-*bis.*

(Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche)

1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax».

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-*ter*:

1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa»;

b) dopo l'articolo 16-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 16-*septies*. - *(Tempo delle notificazioni con modalità telematiche)*. *1*. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax».

4. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile».

Articolo 46.

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all'articolo 3-*bis*, comma 5, la lettera *b)* è soppressa;

c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«*1-ter*. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-*bis*»;

d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-*bis* il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».

2. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «*3-bis*. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».

Articolo 47.

(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Articolo 48.

(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)

1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 49.

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole: «atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «*3-bis*. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria*.».*

2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.».

Articolo 50.

(Ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 16-*octies* - *(Ufficio per il processo)* - *1*. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate ufficio per il processo , mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 *ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «i tribunali ordinari,» sono inserite le seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio».

Articolo 50-*bis*.

(Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

«*8-bis*. Agli ammessi allo *stage* è attribuita, ai sensi del comma 8-*ter*, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-*bis* del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-*bis,* sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica».

Articolo 51.

(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

2. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità telematiche»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il

deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Articolo 52.

(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-*bis* dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*9-bis*. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di *bit* del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

b) dopo l'articolo 16-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 16-*sexies*. - *(Domicilio digitale) - 1.* Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«*1-quater*. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all'articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis* , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) all'articolo 269, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Articolo 53.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione

dell'articolo 46, comma 1, lettera *d)*, 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *a)* le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *b)* le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *c)* le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;

d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *d)* le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;

e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *e)* le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *f)* le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *g)* le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.»;

i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente capo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 54.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1 *(Articolo 10, comma 1)*	Allegato 1 *(Articolo 10, comma 1)*
(in milioni di euro)	*Identico.*

MINISTERO	2014	2015	2016	2017	2018 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	448,4	504,5	511,9	523,6
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	88,5	90,5	83,6	85,1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	7,0	6,0	6,0	6,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	12,5	37,2	47,5	49,0	50,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	25,2	30,5	31,3	32,3
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	58,9	66,2	68,0	70,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,7	8,5	8,7	8.,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113,0	165,0	170,0	163,7	165,7
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	254,6	362,7	373,6	382,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	8,4	9,2	9,5	9,7
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	4,3	4,6	4,7	4,9
TOTALE	710,0	1.104,0	1.300,1	1.309,9	1.339,6

.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.700 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

01.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «l'articolo 72, commi 8; 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» inserire le seguenti: «gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».

1.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere la natura di ente di diritto pubblico a servizio dell'economia locale, dotato di autonomia funzionale e amministrato dalle rappresentanze delle categorie produttive;

b) ridurre il numero delle camere di Commercio e ridefinire le circoscrizioni territoriali di competenza in base all'omogeneità economico-sociale del territorio ed al numero delle imprese, assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera;

c) ridurre il numera dei componenti degli Organi camerali;

d) riordinare la disciplina in materia di compensi agli organi camerali e delle loro aziende speciali, prevedendo la determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime;

e) prevedere un piano di razionalizzazione delle aziende speciali, ad esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, mediante accorpamento a livello regionale e senza duplicazione di attività;

f) prevedere un piano di dismissione delle partecipazioni societarie non riconducibili alle funzioni istituzionali delle camere di commercio o comunque gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

g) semplificare le procedure di rinnovo degli organi camerali al fine di ridurre il relativo contenzioso, affidando ad Unioncamere il compito di verificare la veridicità dei dati trasmessi dalle Associazioni di categoria in caso di contestazioni;

h) riordinare i compiti e le funzioni assegnate alle camere di commercio, limitando ed individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia regionale, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e rafforzando le funzioni di supporto e di assistenza all'avvio e allo svolgimento delle attività economiche;

i) superare la dimensione provinciale del registro delle imprese, istituendo un unico registro a livello nazionale;

j) ridurre del 50 per cento in tre anni il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

k) introdurre i costi *standard* quale modalità di individuazione del fabbisogno del sistema camerale;

l) favorire la mobilità del personale delle camere di commercio;

m) assicurare che una quota del 50 per cento delle risorse di ciascuna camera di commercio sia impiegato in attività di promozione o supporto alle imprese e alle economie locali».

1.3

SCILIPOTI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e le istanze comunque presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

1.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La durata dei trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta del 50 per cento. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis *e 3*-ter.

1.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore» con le seguenti: «sono revocati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis *e 3*-ter.

1.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore», con le seguenti: «fino alla loro scadenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«31 ottobre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis *e 3*-ter.

1.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«31 ottobre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

1.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«31 ottobre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2015».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis *e 3*-ter.

1.10

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 2, le parole: «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2014».

1.11

MALAN

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel comparto Scuola i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono fatti salvi fino alla conclusione dell'anno scolastico 2014-2015».

1.12

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «uffici giudiziari» aggiungere le seguenti:«e dei servizi universitari di

didattica e ricerca» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» aggiungere le seguenti: «e dei professori universitari».

1.13

D'ANNA, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «uffici giudiziari» aggiunge le seguenti: «e dei servizi universitari di didattica e ricerca».

1.14

BRUNO

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «militari» inserire le seguenti: «e gli avvocati dello Stato».

1.15

D'ANNA, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 3 dopo la parola: «miltari» aggiungere le seguenti: «e per i professori universitari».

1.16

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 3 dopo la parola: «militari» inserire le seguenti: «nonché per i dirigenti di I fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».

1.18

ZIZZA

Precluso

Al comma 3 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Al primo comma, dell'articolo 5, del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La permanenza in servizio è comunque prorogata, previo parere positivo dell'interessato, sino all'avvenuta nomina del successore"».

1.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di salvaguardare la funzionalità del sistema educativo di istruzione e formazione nelle regioni in cui risultano esaurite le graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici e fino alla rinnovazione delle procedure concorsuali disposte dalla giustizia amministrativa non si applicano le disposizioni del comma 1 al personale dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato».

1.20

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d'istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale

docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: «dal comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 3 e 3-*bis*».

1.21

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle "iniziative finalizzate all'innovazione" di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato su dette scuole, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vi siano richieste di trattenimento in servizio, formalizzate dai soggetti di cui al precedente periodo e non ancora autorizzate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo è data facoltà alle aimninistrazioni competenti dI valutarne l'autorizzazione, con durata fino alla data del 31 agosto 2015».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: «dal comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 3 e 3-*bis*».

1.22

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di salvaguardare il corretto funzionamenro delle istituzioni scolastiche che, alla data d'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle "iniziative finalizzate all'innovazione" di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dei convitti nazionali, di cui all'articolo 203 del DLgs: 16 aprile 1994, n. 297, e in ogni caso degli istituti scolastici, nelle Regioni in cui risultano esaurite le relative graduatori concorsuali di idonei sono fatti salvi, sino al 31 agosto 2015 o comunque, fino alla formulazione di nuove graduatorie concorsuali, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolatici che hanno chiesto la proroga».

1.23

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.».

1.24

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2015», con le seguenti: «per almeno 5 anni dalla nomina».

1.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2015», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017».

1.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-*quater*. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività, nonché la riduzione dell'età media del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre. Dal 1º gennaio 2015 le disposizioni di cui all'articolo 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppresse».

1.27

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.28

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 5, capoverso 11, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» inserire le seguenti: «ed all'articolo 3, fatta eccezione per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato,».

1.29

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Al comma 5, capoverso 11, dopo le parole: «incluse le autorità indipendenti» inserire le seguenti: «e le amministrazioni degli organi costituzionali».

1.30

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 5, capoverso 11, sostituire le parole:«maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal lº gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni» con le seguenti: «maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni».

1.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni».

1.31

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al

presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

1.32

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», sostituire le parole da: «non si applicano al personale di magistratura» fino a:«Per ciascun professore universitario nei cui canfronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato, con esclusione del personale che sia già in servizio presso la stessa struttura o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore universitario».

1.33

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», sostituire le parole da: «non si applicano al personale di magistratura» fino alle seguenti: «Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato. la decisione di cui al presente comma», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario de1 Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni».

1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», sostituire le parole da: «non si applicano al personale di magistratura» fino a: «Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione. di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato».

1.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», secondo periodo, dopo le parole: «personale di magistratura» inserire le seguenti:«nonché del personale del comparto università, dei ricercatori e dei professori universitari» e sopprimere il terzo e il quarto periodi.

1.36

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», secondo periodo; dopo le parole: «ai responsabili di struttura complessa» aggiungere le seguenti: «previa contestuale assunzione di un nuovo dirigente medico e del

ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ovvero di un nuovo responsabile di struttura complessa».

1.200

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «da parte dell'INPS, ai professori universitari» inserire le seguenti: «e ai ricercatori a tempo indeterminato».

1.38

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», terzo periodo, sostituire le parole: «sessantottesimo anno dì età» con le seguenti: «sessantacinquesimo anno di età».

1.39

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 5, capoverso «11», dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti destinatari delle gestioni previdenziali obbligatorie di cui all'ultimo periodo del comma 486 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui al comma 487 dell'articolo l della medesima legge n. 147».

1.42

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "cancellazione" è sostituita dalla seguente: "sospensione";

b) al comma 2, dopo le parole: "nelle ipotesi di cui al comma l," inserire le seguenti: "mantiene l'iscrizione all'albo pur non potendo esercitare la professione di avvocato ed";

c) al comma 3, sostituire le parole: "mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati" con le seguenti: "riprendere l'esercizio della professione di avvocato".

5-*ter*. Ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o all'albo degli ingegneri si applicano le norme di cui alla legge 25 novembre 2003, n. 339, come modificate dal comma precedente del presente decreto-legge».

1.43

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il personale riconosciuto vittima del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata, con diritto ad assegno vitalizio ai sensi del comma 562 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a causa dell'infermità contratta non abbia potuto effettuare o completare il periodo di comando prescritto nel grado, può comunque essere iscritto nell'aliquota di avanzamento per il grado superiore».

1.44

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al personale del comparto della scuola continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.».

1.45

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I limiti di età di servizio fissati per gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di ruolo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, così come modificati all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20l, trovano applicazione anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rapporto di lavoro per il personale che ha superato il predetto limite cessa decorsi sei mesi dall'entrata hl1 vigore della presente disposizione».

1.1001

LA COMMISSIONE

Precluso

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6-*ter*».

1.201

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 6-quater inserire il seguente:

«6-*quinquies*. Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici, bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate risultano esaurite, nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 della legge n. 128 del 2013, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità».

G1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire al personale scolastico il riconoscimento dei requisiti giuridici ed economici, a decorrere «dal l settembre 2012, in ottemperanza alle modifiche intervenute recentemente in materia di trattamenti pensionistici;

al riguardo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 351/98 vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata». Pertanto indetto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1º settembre) per ogni anno;

all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012 (1º settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette «quote», risultanti dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e l'eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva;

in virtù della predetta normativa, docenti e personale ATA, avevano presentato nei mesi di ottobre e novembre del 2011, domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato DPR 351/98, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge 247/2007;

l'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 ha previsto, tra l'altro un incremento dei requisiti anagrafi ci per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e *9)* e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote»);

il comparto scuola, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato D.P.R. 351/98, ha

sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico. In particolare, si ricordano: l'articolo 59 comma 9 della legge 449/1997, l'articolo 1 comma 2 lettera *a)* e comma 5 lettera *d)* della Legge 247/2007; l'articolo 12 comma 1 lettera *c)* e comma 2 lettera *c)* della legge 122/2010 nonché l'articolo 1 comma 21 della Legge 148/2011;

le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto-legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 applicano il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del dl. 138/2011) per il pagamento del Trattamento di fine servizio, esclusivamente al personale che abbia maturato l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, entro il 31 dicembre 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il comma 23 del dl. 138/2011, al fine di consentire al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 di ottenere la liquidazione del TFS con la disciplina previgente al dl 138/2011 e cioè l'erogazione dei TFS non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi (*ex* DL 79/1997 ante modifica da parte dell'art. 1, comma 22, del DL 138/2011);

valutare inoltre l'opportunità di applicare la disciplina vigente prima della legge 147/2013 e cioè l'erogazione del TFS in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro e secondo gli scaglioni di cui all'articolo 12, comma 7, del DL 78/2010 ante legge n. 147/2013.

G1.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1 comma 5 del decreto-legge in esame prevede che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 112/2008 si applichino ai dirigenti medici di struttura complessa che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione dal 1º gennaio 2012;

i soli dirigenti medici di struttura complessa che potrebbero essere coinvolti sarebbero circa 7000;

senza la possibilità di uno sblocco del *turn-over*, potrebbero aversi serie conseguenze sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

impegna il Governo:

a disporre, previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la possibilità di deroga al blocco del *turn-over* del personale del servizio sanitario nazionale tenuto presente di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

G1.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto legge in esame, stabilisce che per ciascun professore universitario, nei cui confronti si disponga il pensionamento, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di «almeno» un nuovo professore;

nello stesso comma 5 è previsto anche il pensionamento di dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale responsabili di struttura complessa, senza che sia prevista nessuna possibilità di nuova assunzione;

considerato che:

appare del tutto discutibile che quanto previsto, giustamente, per i professori universitari (ovvero una nuova assunzione di «almeno» un professore per ogni pensionamento) non sia analogamente previsto nel caso dei medici dirigenti e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili di struttura complessa, ruoli chiave per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e della qualità delle cure;

impegna il Governo:

a garantire, anche attraverso successivi atti normativi, che a fronte del pensionamento di dirigenti medici e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili struttura complessa sì provveda ad almeno una nuova assunzione allo scopo di garantire i «livelli essenziali di assistenza in ottemperanza all'articolo 32 della Costituzione.

G1.4

RUTA, FORMIGONI, RUSSO, GAETTI, VALENTINI, CANDIANI, ALBANO, DI MAGGIO, PIGNEDOLI, PANIZZA, FASIOLO, Elena FERRARA, SAGGESE, DALLA TOR, GATTI, BERTUZZI, RICCHIUTI, PADUA, TARQUINIO, PUPPATO, SCALIA, VACCARI, CALEO, PEZZOPANE, DE PIN, IDEM, CONTE, MANASSERO, FATTORI, LUCHERINI, FAVERO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

nel corso della prima lettura la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha affrontato, relativamente a una proposta emendativa dei relatore, la problematica dei compiti e dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, rinviandola tuttavia ad altra sede di discussione;

la materia riveste un'importanza fondamentaie ed è stata affrontata anche da parte della Commissione agricoltura del Senato nell'espressione del parere sui profili di competenza del decreto-legge;

rilevata la necessità di un'attenta riflessione sui temi del riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato;

sottolineata l'esigenza di una valorizzazione delle specificità e dei compiti svolti dal Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo:

a un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in lnateria di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato.

G1.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'istituto dell'apprendistato ha origini storiche antichissime e generalmente ricondotte alla relazione tra maestro e allievo, la cui disciplina trovava unà prima compiuta forma nell'ambito degli statuti delle Corporazioni medievali. In tale contesto, l'allievo imparava l'arte o il mestiere, senza ricevere in cambio alcun compenso se non l'insegnamento necessario a fargli conseguire la qualificazione professionale utile per il libero svolgimento dell'arte o del mestiere per il quale

l'insegnamento veniva ripartito;

l'attitudine formativa non ha mai abbandonato il contratto di apprendistato nelle molteplici modifiche legislative che si sono succedute nel tempo, dove, sia pure con caratteristiche diverse derivanti dalle diverse contingenze storico-economiche, è sempre presente l'obiettivo del legislatore di favorire l'accesso alle «nuove leve» ad una occupazione qualificata;

la fattispecie contrattuale dell'apprendistato è stata disciplinata per la prima volta nel dettaglio, dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, che rispondeva alla esigenza di tradurre in un sistema più consono ai tempi il precetto costituzionale contenuto nell'articolo 35 della Costituzione. Una prima modifica dell'istituto fu fatta con la legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetto Pacchetto Treu), il cui obiettivo era quello di valorizzare le finalità formative dell'istituto in armonia con quanto previsto negli altri Pasi europei (Francia e Germania in particolare);

le problematiche del contratto di apprendistato sono state successivamente affrontate dal «Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia», dell'ottobre del 2001, e quindi nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta Riforma Biagi), di attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30. In esso, l'istituto dell'apprendistato è stato diversificato in tre nuove tipologie di rapporti lavorativi con finalità formative, modulati in base ai soggetti a cui si rivolgevano, alla durata e alle finalità formative;

l'evoluzione normativa della materia si è avuta con l'emanazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

considerato che:

molte diposizioni volte a favorire il contratto di apprendistato, dunque, sono previste dal decreto legislativo n.. 167 del 2011, e, una novità rispetto alla tradizionale funzione dell'apprendistato, è costituita dalla formazione di giovani lavoratori non ancora qualificati, rappresentata dall'articolo 7, comma 4, del citato decreto, ai sensi del quale è possibile assumere in apprendistato anche i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, in deroga ai limiti di accesso all'istituto sulla base dell'età anagrafica;

il decreto legislativo n. 167 del 2011, inoltre, estende il contratto di apprendistato alle pubbliche amministrazioni ma, si è ancora in attesa di un regolamento di attuazione;

tenuto conto che:

il 3 luglio scorso, nel *question time* tenutosi al Senato sulle politiche attive del lavoro e sulla disciplina e il finanziamento degli ammortizzatori sociali al Ministro Poletti sono stati sottoposti, dallo scrivente, dei quesiti in merito all'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro, ricordando l'importanza del contratto di apprendistato, che permette il dialogo virtuoso tra sistemi formativi del mondo del lavoro e introduce una nuova visione del lavoro incentrata sulla persona e sulle sue competenze specifiche. In quella sede lo scrivente ebbe modo di ricordare che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno per l'apprendistato un sistema duale di alternanza lavoro-scuola professionale d'obbligo pubblica molto ben funzionante;

considerato infine che:

l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 167 del 2011, prevede l'estensione al pubblico impiego di due tipologie di apprendistato: l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, entrambi rivolti ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivarsi per valorizzare e sviluppare il sistema duale, citato nelle premesse, anche a livello nazionale;

ad attivarsi, inoltre, al fine di sollecitare l'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 7, comma 8, di tale decreto legislativo.

G1.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudizi ari» (AS n. 1582);

premesso che:

gli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1 ultimo periodo, del decreto-legge in esame recano norme per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione e flessibilità nel *turn over*;

gli articoli 17, 18, 19, 20, 2i e 22 del decreto-legge in esame recano disposizioni in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, ricognizione di enti pubblici, soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, razionalizzazione delle autorità indipendenti;

considerato che:

in Italia vi sono cinque Forze di polizia: Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato;

il Comparto sicurezza. e difesa, nonostante alcune specificità legate al mantenimento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari all'espletamento dei servizi di Polizia, a seguito di interventi normativi in materia previdenziale iniziati con le leggi 8 agosto 1995, n. 335 e successivi provvedimenti di razionalizzazione della spesa previdenziale fino ad arrivare a quello più recente attuato con il decreto-legge n. 101 del 2011 (riforma Fornero), è stato assoggettato ad un processo di quasi assimilazione o armonizzazione alle regole in vigore per la generalità dei pubblici dipendenti;

tuttavia l'omologazione alla generalità del pubblico impiego non è stata accompagnata da una coerente e conseguente estensione anche dei diritti e delle garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del Pubblico impiego: i dipendenti del Comparto sicurezza e difesa, infatti, soffrono la limitazione o inesistenza di alcuni diritti e istituti giuridici presenti nelle generalità dei comparti del personale del pubblico impiego quali il diritto di sciopero, piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro, introduzione delle regole del part time, la tutela giurisdizionale ordinaria anziché innanzi alla magistratura amministrativa, diritto a non essere considerato in servizio permanete (24 ore su 24) nonostante il termine dell'ordinario orario giornaliero, piena applicazione della legge n. 104 del 1992, ecc.;

appare necessario l'avvio di un processo di riforma e razionalizzazione delle suddette Forze che preveda la piena armonizzazione e estensione al Comparto sicurezza e difesa dei diritti e garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del Pubblico impiego;

singolare appare anche la situazione italiana che prevede l'esistenza di ben cinque Forze di polizia tanto che recentemente da più parti si sta affermando l'idea dell'accorpamento e della unificazione delle due principali Forze di polizia (Polizia di Stato e Carabinieri);

tale ipotesi appare rispondente all'esigenza di riorganizzazione delle suddette Forze e finalizzata a garantirne l'efficienza, il funzionamento nonché la valorizzazione del personale pur sempre nell'ottica della salvaguardia del fabbisogno di sicurezza e del miglioramento del servizio reso ai cittadini e alla popolazione;

l'esigenze dell'estensione dei diritti e delle garanzie previste per la generalità dei pubblici dipendenti al Comparto sicurezza e l'ipotesi dell'accorpamento delle forze dell'ordine appare improcrastinabile anche in una logica di *spending review* e di semplificazione per dare certezze e per garantire un impiego delle risorse umane e delle risorse strumentali più efficace;

impegna il Governo:

a procedere con opportune iniziative normative alla progressiva armonizzazione ed estensione ai dipendenti del Comparto sicurezza e difesa dei diritti e delle garanzie previsti per la generalità dei dipendenti appartenenti al pubblico impiego valutando anche la possibilità di sviluppare un progetto di fusione ed riorganizzazione delle Forze dell'ordine che preveda modalità e tempi certi di attuazione del progetto anche di intesa con i sindacati e che assicuri, nel rispetto del contenimento della spesa, la

piena sicurezza ai cittadini e alla popolazione.

G1.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS n. 1582);

premesso che:

al capo I del decreto-legge in esame, recante Misure urgenti in materia di lavoro pubblico, non sono state previste norme volte alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di incrementare

la produttività e migliorare la qualità della vita degli stessi;

al fine di intervenire per la riduzione dell'orario di lavoro, l'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, normativa che recepisce le Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, riservando alla contrattazione collettiva la possibilità di determinare una durata più bassa;

l'articolo 4, del medesimo decreto, stabilisce che la durata media dell'orario di lavoro non può superare le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni;

a livello europeo, il comune di Goteborg, seconda città della Svezia, ha intrapreso un esperimento coinvolgendo una parte dei dipendenti dell'amministrazione riducendo l'orario di lavoro giornaliero da 8 a 6 ore, ritenendo che tale intervento riduca le assenze per malattia e incrementi la produttività, lasciando inalterato il salario e quindi senza riduzione dell'attuale stipendio complessivo;

impegna il Governo:

a prevedere, in via sperimentale, disposizioni volte a ridurre l'orario di lavoro settimanale, senza ridurre la retribuzione complessiva, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in osservanza degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che recepisce le Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, e di concerto con le sole pubbliche amministrazioni aderenti a tale progetto.

G1.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

al capo I del decreto-legge in esame non sono state previste norme di modifica in materia di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, contenute all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del prossimo disegno di legge in materia di pubblica amministrazione, una modifica che, nel rispetto del principio di imparzialità, possa stabilire l'impossibilità di conferire funzioni dirigenziali a soggetti che:

a) ricoprano cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti;

b) abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti;

c) che abbiano avuto incarichi di rappresentanza sindacale.

G1.200

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del Decreto-legge 24 giugno 2014,n. 90, recante «Misure urgentìper la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure di varia natura relative anche alle gestioni previdenziali, nonché misure di carattere sociale;

in tema gestioni previdenziali e assistenziali è opportuno evidenziare che sussistono attualmente delle forti criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti, l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga solo per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il compatto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato compiuto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità dì personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, Vigili del fuoco, croce rossa, Anna dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 delta legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le anni, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ovvero a identificare appositi capitoli di spesa e coerenti finanziamenti.

G1.201

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione;

quella italiana è tra le più vecchie in Europa per età anagrafica media del personale;

a parere del proponente, una classe dirigente giovane è propedeutica ad una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente,

impegna il Governo:

a promuovere ulteriori misure volte ad incentivare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, anche e soprattutto per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali.

1.0.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Le lavoratrici della scuola che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 21 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per l'attuazione del comma 1 e autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.

3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella-misura di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 1-*bis*.

1-bis.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

BOCCHINO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro il trentuno agosto 2014».

1-bis.3

BOCCHINO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro quindici, giorni» con le seguenti: «entro, venti giorni».

1-bis.200

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

Precluso

Sopprimere il comma 4.

G1-bis.1

GRANAIOLA, GATTI, SANTINI, ICHINO, FAVERO, ANGIONI, MARCUCCI, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, DE BIASI, LEPRI, COLLINA, MINEO, SPILABOTTE, SOLLO,

D'ADDA, AMATI, VERDUCCI, PARENTE, PADUA, PIGNEDOLI, PUGLISI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nel lontano 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto 1'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri di procedura di mobilità intercompartimentale;

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «Il docente è collocato nei ruoli Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in .-godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso Inps»;

al momento del transito all'Inps, ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad-personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

nella voce «assegno *ad-personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare Inps di un neo-assunto in vigore al 1º settembre 1998;

infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'Inps era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'Inps ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabi1e alla retribuzione individuabile di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, l'Inps ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto dei passaggio, non è stato indicato all'Inps, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato;

pertanto, l'assegno *ad-personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di partenza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendo si equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'Inps l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e pertanto l'esclusione: «dal cosiddetto riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il precedente Ministero. L'Inps è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile con obbligo di restituire le somma confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'Inps delle suddette sentenze, ha

accolto le tesi dell'Inps stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'Inps in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un Fondo appositamente costituito presso l'Inps;

in questi 14 anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'Inps dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2011, n. 108/10 ha considerato un inammissibile «peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998;

ove si consideri che in altre procedure di mobilità intercompartimentale (si vedano i casi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) il riassorbimento dell'assegno *ad personam* non ha interessato la RIA, è evidente che si è profilata una disparità di trattamento economico tra lavoratori sia all'interno, dell'Inps sia in ambito interaziendale che non può trovare giustificazione e che richiede al Legislatore una parola certa, onde evitare l'impegno oneroso di una soluzione legale;

per porre fine a questa interminabile vicenda, è necessario rendere esplicito, una volta per tutte, ciò che avrebbe già dovuto essere chiaro sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della citata ordinanza ministeriale n. 217, del 1998;

in una nota del 24 febbraio 2012 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Inps stesso definisce la situazione venutasi a creare «un'ingiusta discriminazione tra il personale "*ex* docente" ed il restante personale ugualmente transitato in Inps da altri compatti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dallo stipendio tabellare,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per porre rimedio a una situazione ingiusta creatasi nei confronti degli ex insegnanti;

a procedere, al fine di risolvere l'annoso problema, a un'interpretazione autentica della disciplina inerente al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Inps di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998.

1-ter.1

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, le parole: «da sottoporre all'approvazione dell'adunanza plenaria del Consiglio superiore della Magistratura».

2.2

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «dalla vacanza».

2.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

2.9

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Al comma 4 sopprimere le parole: «Non si applicano le lettere a) e c)del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amininistrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010».

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 114 del codice del processo amministrativo, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la detenninazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, previene il rischio di elusione del futuro giudicato, dichiarando inefficaci gli atti emessi in violazione della pronuncia oggetto di ottemperanza e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

d) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*, individuando in via prioritaria il responsabile del procedimento amministrativo oggetto del giudizio ed ammonendolo sulle conseguenze dell'inadempimento di un ordine legittimo dell'autorità giurisdizionale. Nessun dipendente dell'amministrazione della giustizia amministrativa, diverso dall'ufficiale giudiziario può essere investito di tale funzione. che non comporta corresponsione di indennità, compensi o emolumenti di qualsiasi genere;

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza

successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"».

2.200

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-*ter*. Il giudice in caso di accoglimento del ricorso può ordinare l'ottemperanza e nominare, ove occorra, un commissario *ad acta*, nella figura del dipendente della giustizia che riveste il ruolo di ufficiale giudiziario, senza corresponsione di indennità compensi e emolumenti di qualsiasi genere».

3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «ad una spesa pari al 20 per cento», con le seguenti: «ad una spesa pari al 30 per cento».

3.200

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento», e le parole: «60 per cento», con le seguenti: «70 per cento».

3.2

BOCCHINO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sostituire le parole: "La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.", con le seguenti: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2015"».

3.3

BOCCHINO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sostituire le parole: "La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.", con le seguenti: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

3.4

CAMPANELLA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, per l'accesso al ruolo ispettore nel limite dei posti complessivamente coperti dalle graduatorie tuttora vigenti, si procede mediante lo scorrimento delle stesse, attraverso un provvedimento straordinario, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo n. 199 del 1995"».

3.5

CRIMI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca," sono sostituite dalle seguenti: "Per le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni"».

Conseguentemente, al comma 5-ter*, dopo le parole:* «n. 125,»*, inserire le seguenti:* «come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo,».

3.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.7

FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale compiessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dal 10 gennaio 2015 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2-*bis*. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 100 milioni di euro per il 2014 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 5 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2-*ter*. Sono ridotte del 3 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2 *quater*. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2-*quinquies*. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonchè i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca».

3.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente,

possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1º gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

3.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dal 1º gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

3.10

BOCCHINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decrrere dal lº gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

3.11

BOCCHINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Per il qtiadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quinquennio 2011-2015" e all'ultimo periodo, le parole: "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti parole: "del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014". A decorrere dal 1º gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.».

3.12

BOCCHINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "Per il quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quinquennio 2011-2015" e all'ultimo periodo le parole: "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti parole: "del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015". A decorrere dal 1º gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

3.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «di ruolo».

3.14

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «ad una spesa pari al 50 per cento» con le seguenti:«ad una spesa pari al 60 per cento» e le parole: «nella misura del 60 per cento» con le seguenti: «nella misura del 70 per cento».

3.15

BOCCHINO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e al secondo periodo sostituire le parole: «La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».

3.16

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per cento di quella relativa al personale» sopprimere le seguenti parole: «di ruolo».

3.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole:«50 per cento» con le seguenti: «100 per cento» e al secondo periodo sostituire le parole:«60 per cento» con le seguenti: «100 per cento» e le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

3.18

BOCCHINO

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 210, al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: "quattro", con la seguente: "sei"».

3.19

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei ministeri, fermo restando il potere discrezionale dell'amministrazione, sono del pari fatti salvi i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, dei dirigenti di I fascia che ricoprono, all'atto di emanazione del presente decreto-legge, gli incarichi di cui all'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

3.20

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MOLINARI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta

alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza la riapertura, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di una sezione operativa della Direzione investigativa anfimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa».

3.21

CRIMI

Precluso

Al comma 3-bis, dopo la parola: «graduatorie», aggiungere le seguenti: «approvate per l'anno 2013 e dei concorsi indetti il medesimo anno,».

3.22

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, secondo le previste modalità, anche al corpo della Guardia di finanza per lo scorrimento dell'ultima graduatoria per il ruolo iniziale, bandita nel 2012 ed approvata nell'anno 2013».

3.23

FALANGA

Precluso

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012.».

3.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis 1*. Nelle Università è eliminato il meccanismo del punto organico».

3.25

CRIMI

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-*sexies.1*. Per i Corpi di Polizia le assunzioni, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016 sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori ed idonei utilmente collocati nelle stesse».

3.26

RIZZOTTI

Precluso

Al comma 3-novies, dopo le parole: «dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,» aggiungere le seguenti: «al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto del Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007».

3.27

CARDIELLO

Precluso

Dopo il comma 3-undecies, aggiungere il seguente:

«3-*duodecies*. Alle indennità spettanti alle forze di polizia civili e militari in missione per le esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo di cui agli articoli 6, comma 3 e 39 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 365, o per esigenze di servizio, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

3.28

SCIBONA, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Precluso

Dopo il comma 3-undicies, inserire il seguente:

«3-*duadicies*. Ai fini di ogni concorso pubblico quando è richiesta la Laurea Magistrale in Farmacia o la Laurea in Chimica possono accedere anche i soggetti in possesso della Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche».

3.201

ICHINO

Precluso

Sopprimere il comma 4-bis.

3.29

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

3.30

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:«procedono» con le parole: «possono procedere», e le parole: «spesa pari al 60 per cento» con le seguenti: «spesa fino al 40 per cento».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

3.31

FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Al comma 5, primo capoverso, sostituire le parole:«60 per cento», con le seguenti:«70 per cento».

3.32

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 », con i seguenti: «È abrogato l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni; dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato il seguente periodo: "La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento- delle procedure concorsuali e comunque non oltre il. 31 dicembre 2016". Fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno, è abrogato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

3.33

FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5.1 Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale con 40 anni di contribuzione, a domanda, possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5.2. All'onere derivante dal comma 5.1, valutato in 500 milioni di euro per il 2014 e 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

5.3. Sono ridotte del 5 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5.4. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 del1'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5.5. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 53 e 5.4 gli stanziamenti finalizzati a garantire ì livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca.».

3.34

FUCKSIA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguente:

«5.1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto-legge in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.

5.2. All'onere derivante dal comma 5.1, valutato in 500 milioni di euro per il 2014 e 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

5.3. Sono ridotte del 5 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n.147.

5.4. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAS) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminato, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla. spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono

versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5.5. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 5.3 e 5.4 gli. stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca.».

3.35

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo».

3.36

PALERMO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, possono essere ulteriormente prorogati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo l, comma 92, della legge n. 56 del 2014, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

3.37

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

Precluso

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

3.38

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO , LANIECE

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 4, comma 10-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma l, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383" inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano".».

3.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) al quarto periodo, dopo le parole: "1'autorizzazione di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "e le relative assunzioni"».

3.40

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*ter*. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte del conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che presenta la necessaria disponibilità».

3.41

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*ter*. Le risorse finanziarie e le procedure assunzionali di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono aggiuntive e ulteriori rispetto alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

3.42

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

Precluso

Dopo il comma 10-bis,.inserire il seguente:

«10-*ter*. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà di assunzione a tempo indeterminato per mezzo del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni a un massimo di 4 anni in relazione ai profili e alle categorie così come disciplinato con apposito decreto del Ministro per la Semplificazione e la pubblica Amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento in una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto, di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'amministrazione che abbia proceduto al1'instaurazione di un contratto nella forma dell'apprendistato entro un mese dal termine finale del periodo di apprendistato delibera, sulla base degli esiti della formazione del giovane interessato e della valutazione di congruenza delle sue attitudini rispetto alle esigenze funzionali dell'ufficio, la prosecuzione del rapporto in forma di contratto di lavoro ordinario, oppure la cessazione del rapporto allo scadere del termine medesimo. Quando sia stata deliberata la cessazione, l'amministrazione ne dà comunicazione in forma scritta all'interessato entro 15 giorni dal termine finale del periodo di apprendistato».

3.43

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Precluso

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-*ter*. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni ad un massimo di 4 anni relazione ai

profili e alle categorie così come disciplinato con apposito decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche posso optare all'atto dell'assunzione per il periodo. di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.».

3.44

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Precluso

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-*ter*. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite dei 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato; A ta1 fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le 'organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche posso optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

G3.1

BISINELLA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

apprezzando la decisione di immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 1.030 nuovi effettivi. dettata dalla necessità di garantirne «gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia;

stigmatizzando. tuttavia. la scelta di finanziare parte delle nuove assunzioni con le risorse destinate al personale volontario dei vigili del fuoco, già oggetto di altre misure vessatorie. come quelle varate nell'autunno del 2011, che imputano agli aspiranti vigili del fuoco volontari gli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio connessi alla loro selezione; rilevando, altresì, come i *deficit* di organico esistenti all'interno del Corpo potrebbero essere colmati proprio attingendo al bacino di capacità rappresentato dai vigili volontari; sottolineando come in almeno una circostanza, in Parlamento, il Governo abbia manifestato in passato la propria disponibilità a rivedere la situazione, correggendo la normativa di merito alla . prima occasione utile, senza tuttavia aver finora

tradotto in gesti concreti l'atteggiamento annunciato,

impegna il Governo:

a trasferire, sfruttando all'uopo la prima occasione utile, dagli aspiranti vigili del fuoco volontari all'Amministrazione degli interni il pagamento degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione. per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

G3.2

DE PETRIS

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della proposta di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

il provvedimento in esame, all'articolo 3, prevede misure per le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale attiene strettamente alla «sicurezza», in quanto la rieducazione, nonché il reinserimento, del condannato non può che incidere, in concreto, sulla riduzione della recidiva;

la situazione di invivibilità che caratterizza gli istituti di pena deI nostro Paese può migliorare con l'incremento di tutte le professionalità necessarie al percorso di rieducazione e reinserimento dei detenuti;

è del tutto evidente, infatti, che non sia possibile attuare quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, trascurando l'assunzione delle figure che proprio di ciò si occupano;

nonostante sia assolutamente necessario, all'uopo, l'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli operatori in carcere (educatori, psicologi, nonché di tutte le figure che operano in tale ambito), soprattutto in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria, fino ad oggi si è assistito solo alla drastica riduzione della presenza di tali figure;

la (ulteriore) riduzione delle dotazioni organiche, stabilita dalla legge n. 135 del 2012, in rapporto alle stringenti esigenze del settore penitenziario, non può di certo consentire all'amministrazione penitenziaria di adempiere con pienezza il proprio mandato istituzionale, con ciò rendendo estremamente difficile l'effettivo recupero e reinserimento dei detenuti, presupposti per la diminuzione della recidiva, e dunque per garantire la sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo a:

ricomprendere l'intero personale penitenziario tra le ipotesi di deroga alla disciplina sulla riduzione delle pante organiche, ipotizzando in particolare un'estensione all'amministrazione penitenziaria delle deroghe già previste per il cosiddetto «comparto sicurezza»;

implementare l'organico degli operatori penitenziari, quali gli educatori, gli psicologi, nonché gli assistenti sociali, affinché sia data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione.

G3.3

BOCCHINO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premesso che:

all'articolo 3, comma 2, si prevede la possibilità, per gli Enti di ricerca, di procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo un lungo periodo di blocco del *turn over* e di forte contenimento;

il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del *turn over* ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto aI contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;

una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all'assegno di ricerca introdotto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e che lo stesso comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;

l'entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall'Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EPR nell'ordine di alcune migliaia;

considerato che:

a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;

le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno si che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare una opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorevole fenomeno della cosiddetta «Fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 comma 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale emergenza;

ad incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l'uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegnI di ricerca;

a prevedere un piano triennale di rilancio dell'occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del *turn over* e contemporaneamente l'assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.

G3.4

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MOLINARI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame (Coversione in legge, con 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) (AS 1582);

premesso che:

il 13 febbraio 2012 è stato firmato in prefettura a Milano un protocollo di legalità per Expo 2015, con l'impegno di sindacati e associazioni di categoria a tenere le imprese dei *clan* fuori dalla realizzazione dei lavori; uno strumento indispensabile per bloccare sul nascere le infiltrazioni mafiose sui ricchi appalti. Un rischio alto da tempo denunciato dalla Direzione nazionale antimafia alle Forze dell'ordine e alla magistratura milanese. Infatti la Direzione nazionale antimafia in una recente

relazione precisa come: «La Lombardia per la sua densità demografica, la sua importanza economico-finanziaria, le sue potenzialità di sviluppo, la sua prossimità al confine elvetico si connota come regione di vitale importanza nel panorama nazionale, polo d'attrazione per gli illeciti interessi della criminalità di ogni tipo»;

un'azione di controllo e di prevenzione di fenomeni criminali deve essere intensificata in luoghi di mobilità come gli aeroporti; lo scalo intercontinentale di Malpensa (Varese) è tra quelli maggiormente interessati dal traffico internazionale di stupefacenti, circostanza che ha reso necessaria la presenza in aeroporto di tutte le Forze di polizia;

considerato che:

il 1º giugno 2000 era stato istituito il nucleo informativo di Malpensa, incardinato nel centro operativo della Direzione investigativa antimafia (DIA) di Milano, allo scopo di raccogliere notizie utili per l'attività di prevenzione ed analisi dei fenomeni criminali correlati alla malavita organizzata, nonché di garantire una funzione di appoggio ed assistenza per le iniziative di maggior complessità e indagini di polizia giudiziaria;

il nucleo di Malpensa, formato da due unità, in questi anni ha svolto un'attività continua, dando un contributo significativo alle indagini condotte dalla DIA;

dall'agosto 2011 il presidio era stato reso autonomo e in questi ultimi anni di fatto aveva anche la competenza sugli altri due aeroporti lombardi, Linate ed Orio al Serio;

la Divisione gabinetto della DIA, con nota del 16 giugno 2008, aveva già ribadito la necessità di avvalersi dei due nuclei informativi, istituiti presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, per lo svolgimento di accertamenti di carattere istituzionale elo connessi ad attività di indagine, evitando di acquisire tali informazioni direttamente dalle compagnie aeree, dalle società aeroportuali o ricorrendo alle varie Forze dell'ordine operanti presso gli aeroporti;

considerato altresì che:

i locali in uso al nucleo di Malpensa sono stati forniti in concessione dalla SEA SpA, a fronte di un corrispettivo meramente retributivo delle utenze e dei servizi forniti, con fornitura gratuita delle aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto da parte della concessionaria, ammontava a circa 3.500 euro annui;

preso atto che:

il nucleo informativo della Direzione investigativa antimafia presso lo scalo aeroportuale di Malpensa è stato chiuso dal Ministero dell'interno con dubbie motivazioni di carattere economico e logistico e di ottimizzazione delle risorse umane;

la soppressione del presidio ha destato forte preoccupazione tra le organizzazioni sindacali di polizia, non solo per motivi di sicurezza, ma anche perché comporta la dispersione di un importante patrimonio informativo e conoscitivo;

valutato che:

a seguito di un'inchiesta avviata. dalla Procura di Milano sugli appalti che sarebbero stati truccati in Lombardia; l'8 maggio sono scattati gli ordini d'arresto per molti degli organizzatori di Expo, ed è stata disposta la custodia cautelare per il direttore Angelo Paris. Le accuse sono molteplici: si va dalla turbativa d'asta alla frode in gara d'appalto. Tutti reati compiuti al fine di favorire le aziende «amiche» per quanto concerne l'aggiudicarsi delle grandi opere; il che ha dimostrato come le infiltrazioni criminali nei cantieri di Expo non sono più una minaccia da tenere lontano, ma una realtà da combattere con controlli serrati;

valutato infine che:

il Consiglio regionale della Lombardia, in data 28 maggio 2013, ha approvato all'unanimità una mozione nella quale invita la Giunta regionale ed il suo Presidente a farsi parte attiva presso il competente Ministero dell'interno al fine di giungere alla revoca della disposiz.ione relativa alla chiusura del presidio DIA di Malpensa, manifestando, altresì, la volontà dì compartecipare alla copertura delle spese fisse del presidio;

il 23 luglio 2013 il Governo ha accolto l'ordine del giorno G1.103 a prima firma Bignami

presentato all'AS 825 e connessi (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) con il quale si impegna a verificare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a valutare l'opportunjtà di rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, anche in vista di Expo 2015;

in data 18 dicembre 2013 il Senato ha approvato l'emendamento 1.61, già approvato in Commissione, presentato all'AS 1149 (Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio); tale emendamento prevedeva l'istituzione di una sezione operativa della DIA presso l'aeroporto di Malpensa; il decreto non è però stato convertito in legge, quindi è decaduto;

impegna iI Governo a revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, in vista di Expo 2015.

G3.5

FALANGA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn over* nelle pubbliche amministrazioni attraverso una rimodulazione delle limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018; in particolare con riferinlento a specifiche categorie di personale, viene aumentata di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco e, conseguentemente, autorizzata l'assunzione di 1.030 nuove unità;

il medesimo articolo prevede, altresì, l'autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante Codice dell'ordinamento militare, per l'immissione in ruolo, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015;

nulla è stato disposto con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza per favorire lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nell'anno 2012;

l'immediata assunzione dei tanti giovani in attesa di essere immessi nel ruolo di allievi finanzieri, peraltro senza la necessità di ulteriori costose procedure, sarebbe un esempio di buon senso, oltre che di forte presenza dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per specifiche categorie di personale, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015, vengano estese anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno.

G3.6

DE PETRIS

Precluso

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di semplificazione e flessibilità nel *turn over*;

nel corso dell'esame del provvedimento sono state presentate proposte emendative in materia di soggetti esposti all'amianto;

nel nostro Paese, dato l'alto numero di addetti a contatto con tale fibra cancerogena, sarebbe opportuna l'adozione di provvedimenti che siano in grado di attenuare la loro condizione di difficoltà;

in ambito previdenziale, per i lavoratori esposti all'amianto, rimane problematica la mancanza di una esenzione dalle penalizzazioni previste dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, in caso di accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni;

in particolare sarebbe opportuno prevedere un'esenzione per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in favore di questi lavoratori la.possibilità di derogare a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per cui garantire l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

G3.7

CUOMO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, per il quinquiennio 2014-2018 si rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato e per gli enti di ricerca, mentre per gli enti territoriali si prevede un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione per il quinquiennio 2014-2018. I limiti assunzionali previsti non si applicano al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote cl'obbligo;

su tale corpo normativo, la Camera dei deputati ha inserito diverse previsioni, relative ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché alcune specifiche disposizioni per le assunzioni da parte del ministero della difesa;

in particolare, viene previsto che al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia sono autorizzate, in via straordinaria e in deroga alla normativa vigente, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale relative ai predetti concorsi;

per la Polizia di Stato, le predette assunzioni sono disposte con decorrenza dal 1º settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazIoni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-*ter* anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012.

G3.8

PEZZOPANE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure affinché il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato operante nei settori provinciali per il lavoro e la formazione professionale in posesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data del presente decreto, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente ed assegnati, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, alle amministrazioni pubbliche a cui verranno attribuite le funzioni in oggetto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 97 della legge n. 56 del 2014.

G3.9

PEZZOPANE, ALBANO, FAVERO, MATTESINI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti, per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

l'articolo 3, comma 3-*bis*, per far fronte ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, prevede la possibilità per le Forze di polizia, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale relative ai predetti concorsi;

il successivo comma 3-*ter*, stabilisce che la Polizia di Stato possa procedere alle predette assunzioni con decorrenza dal 1º settembre 2014,

impegna il Governo:

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui in premessa anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012 e per l'anno 2013.

G3.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquiennio 2014-2018;

in particolare per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare risorse derivanti dai maggiori risparmi dei capitoli di spesa

relativi all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, al fine di favorire la stabilizzazione degli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione.

G3.11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che;

ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto legge n. 78/2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;

il predetto blocco opera nei seguenti termini:

- sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 20102012, fatta salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;

- rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;

- rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l'anno 2011 e a partire dal successivo 2012;

inoltre, il comma 21 del citato articolo 9 del decreto-legge 78/2010 stabilisce la non applicazione - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - al personale in regime di diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della L. 448/1998 (adeguamento annuale. di diritto, dal 1º gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;

l'articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011 ha infine previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori; del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative volte a consentire un rapido avvio, nell'anno 2015, di una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014 - 2016;

a valutare altresì l'opportunità di avviare un'analoga sessione negoziale, per rideterminare le risorse per il rinnovo contrattuale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

G3.12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

considerato che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva erosione della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi da 603 a 611, ha modificato la geografia dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di taluni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare;

impegna il Governo:

ad avviare una riduzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, della consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.

G3.200

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di semplificazione e flessibilità nel *turn over;*

in ambito previdenziale, per i lavoratori esposti all'amianto, rimane problematica la mancanza di una esenzione dalle penalizzazioni previste dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 201/2011 in caso di accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni;

a parere del proponente, sarebbe opportuno prevedere un'esenzione per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne,

impegna il Governo:

a prevedere in favore di questi lavoratori la deroga al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 257/1992, per cui garantire l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

3.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 3,** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Pensionamento anticipato per soggetti esposti all'amianto)

1. In deroga a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiore ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso, se per loro più favorevole, optare per l'applicazione delle disposizioni cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1º gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

3.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 3,** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autoriziazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza"».

3.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 3,** aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Assunzioni in deroga alla disciplina del turn over*)*

1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autoriizata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al

relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta la necessaria disponibilità».

3.0.4

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Precluso

Dopo l'**articolo 3,** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 1º aprile 1981, n. 121)

1. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dell'articolo 16, dopo le parole "e il Corpo forestale dello Stato" sono aggiunte infine le seguenti: "nonché i Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

3.0.5

FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 3** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Ai fini di un contenimento della finanza pubblica, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti per un periodo non inferiore a 5 anni a mantenere valide ed efficaci le graduatorie definitive dei concorsi per l'assunzione di personale. La norma si applica anche ai concorsi le cui graduatorie definitive siano state pubblicate nel corso dell'anno 2014. Si assegna al concorrente risultato idoneo e collocato in graduatoria un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale».

3.0.6

FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Ai fini di un contenimento della finanza pubblica, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti per un periodo non inferiore di 5 anni a mantenere valide ed efficaci le graduatorie definitive dei concorsi per l'assunzione di personale. La norma si applica anche ai concorsi le cui graduatorie definitive siano state pubblicate nel corso dell'anno 2014. Nei concorsi il cui requisito minimo è la laurea specialistica, si assegna al concorrente risultato idoneo e collocato in graduatoria un punteggio di merito, da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale, secondo il seguente schema:

primo in graduatoria, cinque punti;
secondo in graduatoria quattro punti;
terzo in graduatoria due punti;
dal quarto posto al centesimo, 1,25.

2. I punteggi come sopra indicati, sono cumulati in caso di espletamento di più concorsi in cui il concorrente è risultato idoneo.

3. Il meccanismo di cui ai commi precedenti, si applica anche nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale in tutti gli enti pubblici».

3.0.7

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Precluso

Dopo l'**articolo 3,** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, dell'articolo 19, è aggiunto in fine il seguente:

"3-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

4.1

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Precluso

Al comma 1, capoverso «1», secondo periodo, le parole: «per un periodo pari almeno a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari ad almeno quindici giorni».

4.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «l», secondo periodo, sostituire le parole: « i posti che intendono ricoprire», con le seguenti: «i posti da ricoprire».

4.3

FUCKSIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «l», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in via sperimentale in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di appartenenza non abbia posti vacanti nella qualifica corrispondente a quella richiesta».

4.4

GUALDANI, Luciano ROSSI, MANCUSO, PAGANO, TORRISI, ALBERTINI, FORMIGONI, DI GIACOMO, CHIAVAROLI, MARINELLO, DALLA TOR, CONTE, AUGELLO, VICECONTE, D'ASCOLA, CARIDI, AIELLO, BILARDI, GENTILE

Precluso

Al comma 1, capoverso «1», le parole: «per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri» sono sostituite con le seguenti: «per il trasferimento tra e verso le sedi centrali e periferiche di differenti ministeri».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «1» dopo le parole: «dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,», inserire le seguenti: «sulla base delle richieste degli interessati,».

4.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «1», sopprimere il terzo periodo.

4.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «In via sperimentate in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standarddi personale delle amministrazioni pubbliche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, per il trasferimento tra le sedi

centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di appartenenza non abbia posti vacanti nella qualifica corrispondente. a quella richiesta».

4.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «1», ultimo periodo, dopo la parola: «istituisce», aggiungere le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.9

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «1» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni che, senza adeguata motivazione, non si avvalgono della possibilità prevista dal presente comma per la copertura di posti vacanti, per i quali sia stata presentata domanda di mobilità, non possono procedere alla copertura dei medesimi posti per i successivi 24 mesi».

4.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», primo periodo, premettere le parole: «Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 33, 34 e 34-bis».

4.11

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», sopprimere le parole: «o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione».

4.12

BISINELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: «, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti» con le seguenti: «in sedi collocate nel territorio di area vasta corrispondente al territorio provinciale».

4.13

BISINELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», primo periodo, le parole: «cinquanta chilometri», sono sostituite dalle seguenti: «cento chilometri».

4.200

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», sostituire il secondo periodo con il seguente: «I dipendenti trasferiti ad altra amministrazione, rientrano nelle sede di provenienza qualora, entro un anno dal trasferimento, la nuova sede sia soppressa».

4.14

BISINELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», terzo periodo, sopprimere le parole: «previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e».

4.15

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», terzo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28,», inerire le seguenti: «e a seguito di consultazioni con le confederazioni maggiormente rappresentative,».

4.16

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», terzo periodo, dopo le parole: «possono essere fissati criteri, », inserire le seguenti: «nell'ambito della legislazione vigente,».

4.17

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «di età inferiore a tre anni», con le seguenti: «di età inferiore ai sei anni».

4.19

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2.1», aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le diverse discipline settoriali o definite da leggi specifiche».

4.20

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «2.2» con il seguente:

«2.2. È demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, delle modalità e degli ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'articolo 33 del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi per l'intera giornata».

4.201

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «2.3», primo perioso, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti parole: «, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

4.21

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «2.3» dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.22

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «2.3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

4.23

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «2.4», sostituire le parole da: «, quanto a 6 milioni di euro per» fino a: «della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 », con le seguenti: «con le risorse derivanti dai risparmi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, nonché con quelle derivanti dall'ulteriore riduzione delle spese per studi e incarichi di consulenza derivanti dal comma 2.5.».

Conseguentemente dopo il comma 2.4, inserire il seguente:

«All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sostituire le parole: "80 per cento", con le seguenti: "al 70 per cento" e le parole: "al 75 per cento", con le seguenti: "al 60 per cento"».

4.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Sono esclusi dalle presenti disposizioni i comparti della Scuola, Università ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale».

4.25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. In conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per un periodo non superiore a due anni, è corrisposta al lavoratore un'indennità la cui entità è valutata in sede negoziale con le associazioni sindacali».

4.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1.1. Dopo l'articolo 13-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 13-*quater*. - 1. Le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro, sito in un comune diverso da quello di residenza, sono detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

1.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.1 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro».

4.27

GIBIINO

Precluso

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

4.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis* si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, cori modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015».

4.202

GIBIINO

Precluso

Al comma 1-bis. aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sono in ogni caso fatti salvi i contratti per il biennio 2014/2016 stipulati entro il 31 agosto 2014».

4.29

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma l sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;

b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;

c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-*ter*. Il trasferimento di cui al comma l-*bis* è disposto nella forma del passaggio diretto di personale tra amministrazioni di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:

a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;

b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma l-*bis* entro trenta giorni dalla, data-di ricezione della domanda;

c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-*bis* al di fuori del territorio regionale"».

4.30

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 3 dopo le parole: «con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,», aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.31

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza." sono sostituite dalle seguenti: "può essere prorogato o rinnovato per non più di dieci anni oppure per durate superiori nei casi di eccedenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o di messa a disposizione nel ruolo di cui all'articolo 23 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"».

G4.1

GIBIINO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per'la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stato modificato dalla Camera dei Deputati con l'aggiunta dei commi 1-*bis* e 1-*ter* i quali prevedono che, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

l'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'Amministrazione scolastica, centrale e periferica, possa avvalersi della competenza di dirigenti scolastici e personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica. Il decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999 determina in 500 unità il contingente complessivo di personale da assegnare a tali compiti: l'articolo 4, comma 68, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ridtermina in complessive 300 unità il contingente complessivo stabilito dal sopracitato decreto interministeriale n. 30 del 1999. Il decreto interministeriale del 28 maggio 2012 prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica sia, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, di 300 unità;

l'articolo articolo 1, lettera *a)*, comma 57 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ridetermina in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola, docenti e dirigenti scolastici, da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;

il decreto interministeriale del 24 aprile 2013, n. 336, prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, sia, a decorrere dall'anno scolastico scolastico 2013-14, di 150 unità;

la Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 fissa in 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica a partire dall'anno scolastico 2014-15. La durata del collocamento fuori ruolo da disporre ai sensi della Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 resta fissata, come prevista con circolare n. 54 del 22 giugno 2012, in due anni scolastici (biennio 2014-2015 e 2015-2016);

i Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici Scolastici, in base al numero di unità del contingente di personale assegnato, dopo avere dato comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattaizione decentrata, dei posti disponibili, dei criteri di selezione e della durata dell'assegnazione, hanno pubblicato il bando di selezione con scadenza 23 aprile 2014. Nel mese di luglio 2014 sono state

pubblicate sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e degli Uffici Scolastici Regionali le graduatorie di merito di buona parte delle selezioni effettuate e sono stati stipulati i contratti per il biennio 2014-2015 e 2015-2016;

il personale comandato che ha superato le selezioni, chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia scolastica, oltre a possedere specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale, nella maggior parte dei casi presta da anni servizio presso l'Amministrazione scolastica occupandosi di progetti che sono realizzabili anche grazie ad una adeguata permanenza temporale di queste professionalità presso l'Amministrazione scolastica;

la modifica apportata dalla Camera dei deputati produce volontariamente nocumento nei confronti di chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità con legge di stabilità 2013) garantendo solo a chi non ha superato la selezione la riconferma per un ulteriore anno scolastico (n. 300 unità previste dalla legge di stabilità 2012) ed annulla i contratti biennali già stipulati con gli aventi diritto collocati in posizione utile nelle singole graduatorie di merito delle Direzioni generali del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali;

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento, e comunque con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni volte a correggere il danno introdotto dai succitati commi 1-*bis* e 1-*ter* a chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità come stabilito dalla legge di stabilità 2013).

G4.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno. 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

considerato che:

il citato articolo prevede che, fu via sperimentale, e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni *standard* di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché si intervenga in tempi rapidi per l'individuazione dei citati fabbisogni *standard* di personale in modo che sia garantito un adeguato bilanciamento tra la necessità di provvedere alla *spending review* e l'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi pubblici.

5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b):

a) sopprimere le parole: «in una qualifica inferiore o»;

b) sostituire le parole: «della stessa» *con le seguenti:* nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l'attuazione del comma 1-*ter* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

c) sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: «La ricollocazione in deroga all'articolo 2103 avviene secondo criteri definiti dai contratti nazionali che garantiscano anche la

massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga, nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifichi la disponibilità nella dotazione organica».

5.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i comparti della Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale».

G5.1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la legge 20 maggio 1985, n. 207, recante «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali», ha risolto una situazione ambigua che vedeva molti lavoratori prestare la propria opera per le allora denominate unità sanitarie locali (USL), senza un inquadramento consono all'attività volta. Si tratta di lavoratori con cosiddetto «contratto a convenzione», cioè quel personale non di ruolo delle allora USL, che svolgevano attività continuativa e subordinata senza tuttavia godere delle garanzie previdenziali proprie dei lavoratori con contratto per rapporto di lavoro subordinato. La legge in questione ha così sanato, regolarizzandole, una serie di posizioni fino a quel momento ambigue in ordine al rapporto tra le allora USL e il personale;

con tale regolarizzazione tutto il personale di tecnici e laureati (psicologi, psichiatri, chimici, periti chimici, geometri, periti elettronici, periti agrari, maestre ortofoniche-ortofreniche, tecnici della riabilitazione, medici igienisti) ha contribuito a formare quell'ossatura dei servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) più «innovativi» rispetto a quella che era fino ad allora la sola sanità ospedaliera precedente;

nell'applicazione delle norme, tuttavia, si sono verificate situazioni disomogenee su tutto il territorio nazionale che hanno visto coinvolti un gran numero di enti e di giurisdizionali determinando condizioni di palese ingiustizia e disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

per un numero rilevante di lavoratori che operavano come dipendenti, regolamentati dai cosiddetti contratti a convenzione, si procedeva da un lato a un giusto inquadramento, mentre dall'altro lato non si garantiva il riconoscimento degli anni pregressi ai fini pensionistici;

al personale che aveva lavorato fino al 1985 come personale di ruolo dipendente e che è stato assunto e inquadrato nei ruoli, non sono stati riconosciuti i diritti in ordine all'anzianità, anche se in alcuni casi documentati: le USL trattenevano, come sostituti d'imposta, quote di contribuzione, che in molti casi si è constatato non essere state mai versate ad alcun ente previdenziale;

il problema, nel corso degli anni, è stato risolto in modo diverso da caso a caso. In alcune USL vi è stato un immediato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (ancorché coperto dal contratto a convenzione); in altre tale riconoscimento è stato rifiutato;

da qui un ampio contenzioo, con taluni casi in cui la magistratura ha dato ragione al lavoratore ed altri in cui, al contrario, al lavoratore è stata disconosciuta la qualifica di dipendente per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 207 del 1985;

la situazione ha avuto ulteriori aspetti paradossali: molti lavoratori si sono visti respingere sia dal tribunale amministrativo regionale che dal Consiglio di Sato (all'epoca era competente il giudice amministrativo) la richiesta di riconoscimento di lavoro subordinato;

nello stesso periodo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) chiedeva e otteneva vari decreti ingiuntivi, ognuno di importo consistente, contro le USL (e poi contro le ASL) sostenendo che il rapporto a convenzione in realtà mascherava un rapporto di

lavoro subordinato, con la conseguenza che l'ente era tenuto a pagare i relativi contributi. In tutti questi casi le USL facevano opposizione davanti al giudice competente (giudice del lavoro), che decideva in favore dei lavoratori;

dunque, le stesse persone venivano considerate come lavoratori autonomi dal giudice amministrativo in ordine al loro diritto di vedersi riconoscere l'anzianità di servizio e venivano invece considerate lavoratori dipendenti dal giudice del lavoro in ordine all'obbligo della USL di pagarne i relativi contributi;

infine, quando la competenza, in ordine all'inquadramento, è passata al giudice del lavoro, vi sono stati casi di personale che non avendo mai presentato ricorso al giudice amministrativo ricorreva al giudice del lavoro vedendosi, in questo caso, riconoscere il rapporto di subordinazione;

tale situazione determina una disparità di trattamento tra lavoratori, in quanto una serie di cittadini che hanno prestato il loro lavoro con contratti a convenzione, ma in realtà avendo un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, poi riconosciuto, hanno trattamenti disuguali e differenti rispetto ad altri cittadini, nella medesima situazione, a cui la qualifica non è stata riconosciuta né da parte della USL per cui lavoravano, né da parte dei magistrati cui hanno fatto ricorso. Inoltre, come già rilevato, molti lavoratori non si sono visti riconoscere il rapporto subordinato dal giudice amministrativo, ma sono stati riconosciuti quali dipendenti dal giudice del lavoro ai soli fini contributivi e le sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo impediscono loro di farsi riconoscere i diritti acclarati dal giudice del lavoro,

impegna il Governo:

a provvedere quanto prima a sanare il *vulnus* determinato da una situazione rispetto alla quale a parità di prestazione lavorativa, pur in presenza di contratti diversi, corrispondono trattamenti diversi per le stesse categorie di lavoratori;

ad intervenire normativamente al fine di riconoscere i periodi di attività lavorativa presso le ASL ai lavoratori convenzionati al solo fine di maturare gli anni necessari per andare in pensione senza che tali anni siano computati per determinare l'importo della pensione ovvero:

- alla possibilità di riscatto di tali periodi di lavoro riconosciuti;

- consentire ai lavoratori che siano già in pensione di vedersi riconosciuti gli anni del rapporto a convenzione anche ai fini pensionistici economici, col riconoscimento della possibilità di riscatto;

- regoamentare alcuni rari casi nei quali il lavoratore a convenzione avendo già spontaneamente provveduto a corrispondere quanto dovuto ai fini contributivi, riconoscendo tali contribuzioni ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico;

- infine, per i lavoratori che chiedono il riscatto, trovandosi ancora in attività o già in quiescenza, prevedere l'applicazione delle norme previgenti alla riforma previdenziale di cui alla cosiddetta «legge Fornero», relativamente al raggiungimento dei requisiti per l'accesso e la decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità oppure all'applicazione del metodo retributivo ove ne ricorrano le condizioni determinate dai nuovi conteggi.

5.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Trattamento economico del personale del pubblico impiego per i passaggi tra le aree)

1. Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali».

5.0.2

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

1. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1º luglio 2011, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1º agosto 2007, transita nel ruolo ad, esaurimento di cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce Rossa Italiana transitato nel ruolo di cui al primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».

5.0.3

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Trattamento previdenziale del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

5.0.4

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale militare in servizio attivo a tempo indeterminato appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento e mantiene lo stato giuridico-militare fino al collocamento in quiescenza.

2. Al predetto personale, già destinatario del trattamento economico previsto per i pari grado delle Forze Armate, secondo la corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si applicano le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».

6.1

MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *1*. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

"9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma.2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle amministrazioni degli organi costituzionali nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob):

a) di attribuire incarichi di studio e di consulenza, anche a titolo gratuito, a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni ci attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;

b) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito;

c) di conferire ai soggetti di cui alla lettera *b)* incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni di cui all'alinea, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito.

9-*bis*. Il divieto di cui al comma 9 non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali. Ai fini di cui al comma 489 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, prevedono le forme e le modalità con cui portare a conoscenza, degli enti o istituti erogatori dei trattamenti pensionistici, i redditi da lavoro dipendente e da. lavoro autonomo percepiti dai soggetti cui sono conferiti gli incarichi o le cariche di cui al primo periodo.".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi ed alle cariche conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.3

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «collocati in quiescenza» aggiungere le seguenti:«, fatta eccezione per gli iscritti agli albi professionali».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.4

TORRISI

Precluso

Al comma 1, le parole: «o cariche in organi di governo» sono soppresse.

6.5

BISINELLA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:«o cariche in organi di governo».

6.6

FALANGA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Alle suddette Amministrazioni» sino alla fine del comma.

6.7

FALANGA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire» con la seguente: «Le suddette amministrazioni possono conferire».

6.8

MALAN

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli enti e società da esse controllati».

6.9

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125», con le seguenti: «La predetta eccezione non opera nei confronti dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2; comma 2-bis; del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125», con le seguenti.

6.10

FALANGA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Incarichi, consulenze e collaborazioni sono consentiti qualora all'interno della pianta organica dell'amministrazione non siano individuabili professionalità atte a soddisfare la specifica esigenza della stessa. Incarichi, consulenze e collaborazioni sono vietate per le pubbliche amministrazioni, loro consorzi, enti, società o aziende, che si trovano in dissesto finanziario o soggette ad un piano di rientro dal disavanzo. Agli incarichi, alle consulenze e alle collaborazioni qualora non siano a titolo gratuito, è corrisposto un compenso che non può essere comunque superiore alla retribuzione più alta all'interno dell'amministrazione interessata e sono consentiti per una durata non superiore a un anno, rinnovabile.».

6.11

FALANGA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Al soggetto incaricato viene corrisposto uri compenso pari al trenta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.12

FALANGA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo

gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Al soggetto incaricato viene corrisposto un compenso pari al quaranta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.13

FALANGA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Al soggetto incaricato viene corrisposto un compenso pari al cinquanta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertite, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a titolo gratuito», aggiungere le seguenti: «negli enti locali con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.».

6.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito» aggiungere le seguenti: «negli enti locali».

6.16

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «le per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile».

6.17

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

6.18

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il divieto di conferimento di cui al precedente comma 1, non si applica agli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con provvedimento emanato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, a prescindere dalla stipula del contratto che disciplina lo svolgimento dell'incarico conferito».

6.19

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 51 comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato

dal comma 1, si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto che decadono entro il 31 dicembre 2014, salvo che la loro scadenza naturale non sia prevista in data anteriore».

6.20

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2015, gli incarichi di direzione di strutture articolate alloro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente possono comunque essere conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico collocati in quiescenza, con contratto a tempo determinato di durata biennale.

2-*ter*. I soggetti collocati in quiescenza di cui al primo periodo devono comunque aver ricoperto, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, gli incarichi di cui al primo periodo nell'arco dell'ultimo biennio di servizio antecedente al collocamento a riposo».

G6.1

PARENTE, TOCCI

Precluso

Il Senato,

visto l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che contempla il divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi retribuiti di qualunque natura (incarichi dirigenziali e direttivi, consulenze, cariche in organi di governo) a lavoratori dipendenti, privati o pubblici, collocati in quiescenza;

ritenendo condivisibile in via generale la motivazione della norma, ovvero l'intento di favorire il ricambio generazionale nelle pubblica amministrazioni, evitano di coprire esigenze di collaborazione qualificata con soggetti di età avanzata, già fruitori di un reddito a carico dell'erario, ed aprendo in tal modo nuove opportunità di impiego a soggetti di età più giovane;

considerando, tuttavia, che la formulazione della norma presenta una criticità di ordine costituzionale in relazione all'articolo 3, comma 1, della Carta, perché può essere considerata come i discriminazione ingiustificata della categoria dei pensionati già la aratori dipendenti pubblici o privati rispetto ad altre categorie di pensionati, come ad esempio parlamentari o membri di Assemblee elettive, o professionisti,

impegna il Governo:

a precisare ulteriormente la norma già in sede di conversione in modo tale che non venga escluso nessun tipo di pensionato'quale che sia il rapporto, onorario o di servizio, che abbia portato a maturare il diritto alla pensione.

G6.200

FINOCCHIARO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il 24 giugno 2014 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale numero 144 il decreto-legge n. 90 del 2014 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»:

tali misure sono state adottate con straordinaria necessità ed urgenza al fine di favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici e garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, nonché al fine di assicurare la ragionevole durata del processo civile, amministrativo, contabile e tributati o attraverso un efficace ed efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

il decreto-legge è entrato in vigore il 25 giugno 2014, ovvero nel giorno successivo alla sua

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (così come stabilito dall'articolo 54 del decreto medesimo);

l'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 90 del 2014 relativo ai «Divieti di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza», dispone tra l'altro innovativamente che alle amministrazioni indicate all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è fatto divieto di conferite incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (ad eccezione di quelli conferiti a titolo gratuito);

il comma 2 del medesimo articolo 6 precisa che il divieto si applica «agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore» del decreto n. 90 del 2014;

la disposizione in ordine all'efficacia temporale del divieto ha creato alcuni dubbi interpretativi in ordine alla salvaguardia degli incarichi conferiti dalle amministrazioni sopra richiamate prima dell'entrata in vigore del decreto n. 90 del 2014 a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, rispetto ai quali non sia tuttavia intervenuta entro il medesimo termine anche la stipula dell'eventuale contratto che disciplina i diritti ed obblighi connessi allo svolgimento dell'incarico conferito;

tale incertezza interpretativa rischia di creare situazioni di paralisi amministrativa e l'insorgere di eventuale contenzioso,

impegna il Governo:

a ribadire, in sede di applicazione amministrativa dell'articolo 6, comma 2, del decreto in esame che restano salvi gli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con provvedimento emanato prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè entro il 24 giugno 2014, a prescindere dall'intervenuta o meno stipula del contratto che disciplina i diritti ed obblighi connessi allo svolgimento dell'incarico conferito.

6.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente)

1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l-*bis*; le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

b) al comma l-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale l'obiettivo di risultato deve costituire maggiore efficienza e qualità del servizio erogato";

c) al comma l-*ter*, l'ultimo periodo è soppresso».

7.1

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.200

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo il seguente:

«Art. 7. - *(Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella pubblica amministrazione) - 1*. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dallo settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti

dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene limitata al venti per cento nel caso delle associazioni sindacali rappresentative la cui percentuale di rappresentatività non ecceda la soglia del 15 per cento, calcolata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

3. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma l e 2 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

4. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puoi essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi precedenti tra le associazioni sindacali».

7.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º settembre 2014» con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2015 fino al 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «del cinquanta per cento» *con le seguenti:* «del 40 per cento distribuite in maniera proporzionate nell'arco temporale dei due anni, di cui alla Lettera a».

7.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, aspettative e permessi sindacali,».

7.5

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «e fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze dell'ordine».

7.6

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «venti per cento».

7.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. I risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate all'implementazione del trattamento economico dei lavoratori contrattualizzati, in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede negoziate con te associazioni di categoria sono stabilite i criteri per la definizione dei medesimi».

G7.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (atto Senato n. 1582)»,

premesso che:

l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in esame stabilisce che tramite le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti dei distacchi tra le associazioni sindacali e che in tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative dirette a consentire un rapido avvio delle procedure contrattuali e negoziali di cui in premessa in modo da consentire la messa a regime della riforma prevista dal citato articolo 7 entro un termine ragionevole e comunque non oltre il 1º gennaio 2015.

G7.2

DE PETRIS

Precluso

II Senato,

premesso che:

le disposizioni recate dal decreto-legge in materia di lavoro pubblico si distinguono per l'esclusione del sindacato da tutti gli interventi previsti, rivelando l'obiettivo di ridimensionare e attaccare il ruolo del sindacato;

tali misure sembrano voler andare nella direzione della ri-pubblicizzazione del lavoro nel settore del pubblico impiego, contro la privatizzazione di tali rapporti di lavoro, stabilita dal D.Lgs. n. 29 del 1993;

sui punti più difficili gli emendamenti hanno restituito solo in parte al sindacato la sua funzione prevedendo, per esempio, che i criteri per regolare la mobilità obbligatoria siano adottati con decreto, sentiti i sindacati, così come per il demansionamento, in sede di contrattazione collettiva, possono essere stabiliti criteri generali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

nulla invece è stato fatto sul fronte delle prerogative sindacali, mantenendo la riduzione dei permessi sindacali, delle aspettative e dei permessi, limitandosi a inserire il principio dell'utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, con invarianza di spesa;

nel complesso rimane al fondo degli interventi del dreto-legge l'idea che i sindacati siano considerati organizzazioni non necessarie nelle riforme del lavoro pubblico,

impegna il Governo:

a consultare e a coinvolgere le organizzazioni sindacali in tutti gli interventi, anche di tipo regolamentare o normativo, che verrannb adottati in base alle disposizioni del decreto-legge in materia di pubblico impiego e organizzazione della pubblica amministrazione.

G7.200

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 11 efficienza degli uffici giudiziari»,

premesso che

il provvedimento in esame reca, all'articolo 7, disposizioni concernenti «prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni»;

il decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione de123 febbraio 2009, attuativo dell'articolo 46-*bis* della legge 133 del 2008, aveva già disposto una riduzione del 15 per cento sulle prerogative sindacali , dei dipendenti pubblici a decorrere dal 1 luglio 2009;

la norma contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 90 prevede senza alcuna gradualità, una ulteriore riduzione del 50 per cento dei permessi e dei distacchi sindacali dei rappresentanti dei lavoratori a decorrere dal 1 settembre 2014, determinando, di fatto, una riduzione di ben il 65 per cento dei suddetti diritti nell'arco di appena un quinquennio e configurando in tal modo una seria criticità in

tema di democrazia sindacale;

è opportuno sottolineare che la citata nonna, che non consegue risparmi significativi per il bilancio dello stato. comporta, di contro, un decadimento delle tutele per oltre 3,3 milioni di lavoratori, colpendo in maniera particolarmente gravosa quelle categorie sindacali, per così dire «minoritarie», che rispondono ad esigenze e istanze sindacali del tutto sui generis rispetto alle sigle più note;

vale la pena sottolineare che, non sussistendo in capo a sigle minoritarie le potenzialità confederali per poter sostenere i ridimensionamenti dei permessi sindacali prospettati dal decreto-legge n. 90 del 2014, appare verosimile che queste sigle debbano procedere con una revisione del lavoro sindacale a scapito degli interessi dei lavoratori oggetto di tutela, che, in alcuni casi« sono soggetti ad un regime contrattuale per molti aspetti vessatorio;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure di rettifica, in sede normativa, delle criticità evidenziate, mediante il ripristino della normativa previgente al fine di tutelare la democrazia sindacale potenzialmente a rischio con la nuova configurazione legislativa, prevedendo anche, eventualmente, una gradualità nella rimodulazione dei citati permessi, che tenga conto anche delle percentuali dì rappresentatività delle associazioni sindacali, per gravare in misura ridotta su quelle sigle la cui percentuale di rappresentatività non ecceda la soglia del 15 per cento calcolata ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

G7.201

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto legge in esame dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;

tali misure e nel complesso il decreto legge, sembrano prefigurare una inversione di direzione rispetto a quanto sancito in merito alla privatizzazione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico dal decreto legge n. 29 del 1993;

a parere del proponente, nel predisporre una riforma della pubblica amministrazione che coinvolge i lavoratori, appare inopportuno intervenire nel contempo sulle prerogative sindacali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norme, richiamata in premessa, insieme alle organizzazioni sindacali al fine di verificare che la stessa non risulti ostativa nella tutela dei lavoratori nella pubblica amministrazione.

7.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

8.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'articolo 58, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato, di

organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte o di altri enti pubblici nazionali o comunque di pubbliche amministrazioni di cui all'elenco dell'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, purché si tratti di funzioni che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il collocamento fuori ruolo, ai sensi dei singoli ordinamenti di settore, è accordato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni espletate dall'amministrazione richiedente e da quella di appartenenza;

b) durata dell'incarico, che non può essere tale da incidere permanentemente sul percorso di carriera interno all'amministrazione di appartenenza;

c) continuatività e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) pervenire le possibili situazioni.di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo".

2. L'articolo 59, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Al soggetto collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 ad eccezione dei commi secondo e terzo. La spesa per il rapporto di lavoro con il soggetto di cui al primo periodo è posta a carico dell'amministrazione o l'ente presso cui il soggetto va a prestare servizio; essa ammonta all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. L'incremento della retribuzione cosi determinata segue le sole progressioni del pari grado in servizio nell'amministrazione di appartenenza; l'esecuzione di incarichi, la partecipazione a commissioni od organismi di qualsiasi genere, presso l'amministrazione in cui il soggetto va a prestare servizio, non può comportare un incremento superiore al 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico. Restano salve le previsioni degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145".

3. Tutti gli incarichi presso istituzioni. organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali,compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, quando conferiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, sono svolti a condizione che il beneficiario versi in uno dei seguenti regimi presso l'amministrazione di appartenenza:

a) collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

b) aspettativa senza assegni, se richiesta ai sensi dell'articolo 23-*bis* del legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) distacco come esperto nazionale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, esclusivamente nelle forme e con i limiti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Costituiscono incarichi apicali o semiapicali ai sensi del comma 3, i seguenti:

a) presidente, componente, segretario e vice segretario generale di Autorità amministrative indipendenti;

b) segretario generale e consigliere della Presidenza della Repubblica;

c) capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica;

d) segretario e vice segretario generale della Corte costituzionale;

e) segretario generale, vice segretario generale e capo dipartimento della Presidenza del Consiglio;

f) segretario generale del CNEL e di altri organi a rilevanza costituzionale, ovvero, ferma restando l'autonomia loro costituzionalmente garantita, di organi costituzionali;

g) segretario generale e capo di gabinetto presso enti territoriali e locali;

h) capo di gabinetto e capo dipartimento dei ministeri;

i) capo di gabinetto di un membro della Commissione europea;

l) presidente delle scuole pubbliche di formazione;

m) direttore e vicedirettore delle Agenzie;

n) capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e sottosegretari;

o) capo ufficio legislativo di ministri con portafoglio;

p) direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione;

q) presidente o segretario generale o equipollente di ente pubblico non economico; capo dipartimento o direttore generale presso lo stesso ente;

r) incarico di livello dirigenziale presso i ministeri e le agenzie.

5. Nell'ambito del Ministero della giustizia, i soggetti di cui al comma 1 possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrono specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. In ogni caso i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative non possono essere preposti alle Direzioni generali di cui agli articoli 4, comma 2, lettera *c)*, e 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

6. Il collocamento di cui alla lettera *a)* del comma 3 non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita dal beneficiario nei ruoli di appartenenza, eccettuate le conseguenze di cui all'articolo 3 e fatto salvo l'obbligo di non dar luogo a situazioni ai conflitto di interessi con l'attività precedentemente svolta in fuori ruolo. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del primo periodo quando il soggetto di cui al comma 1, in rapporto ad atti alla cui adozione ha partecipato, anche formulando la proposta, non si astiene dallo svolgere una qualsiasi attività giurisdizionale o ad essa propedeutica.

7. Sono fatte salve le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo per incarichi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3.

8. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare e integrare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, al fine di adeguarlo alle previsioni dei commi da 1 ad 8.

10. Il collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui alla lettera *a)* del comma 3, permane per tutta la durata dell'incarico.

11. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.

12. l limìti di cui al comma 11 del presente articolo e quelli di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi diversi da quelli contemplati dal comma 17.

13. I limiti di cui al comma 12 non si applicano agli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare le seguenti disposizioni, allo scopo di uniformarle alle previsioni del presente articolo, con la contestuale abrogazione delle disposizioni medesime:

a) articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12;

b) articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

c) articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

e) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;

f) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584;

g) articolo 3 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120;

h) articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388; ,

i) articolo 52, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l) decreto dl Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n; 89 del 16 aprile 2012.

15. Gli incarichi di cui ai commi da 3 ad 8, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

16. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 11, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 16 non si applicano:

a) ai membri del Governo nazionale o degli esecutivi degli enti territoriali;

b) alIe cariche elettive, a suffragio diretto:

1) di tipo monocratico;

2) di tipo collegiale, come componente delle assemblee parlamentari o delle assemblee rappresentative degli altri enti territoriali;

c) ai commponenti degli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;

d) ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

18. Dopo l'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - *(Accesso di liberi professionisti allo svolgimento di incarichi e attività internazionali). - 1.* È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione dei liberi professionisti, iscritti ad ordini o albi professionali, che siano disposti a ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli ordini o albi interessati inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

a) il nominativo dei professionisti, il loro *curriculum* ed un attestato di integerrima condotta sotto il profilo deontologico e di eccellenza sotto il profilo del livello professionale raggiunto;

b) i settori professionali e l'area di attività in cui operano;

c) gli enti od organismi internazionali di interesse;

d) l'impegno a sospendere l'attività libero professionale per tutta la durata della carica.

3. La designazione del soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, da parte dello Stato italiano, avviene sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute:

a) nei limiti dei posti messi a disposizione dello Stato italiano od ai quali lo Stato italiano può concorrere;

b) sulla base dei requisiti posti dall'ordinamento delrorganizzazione internazionale o sovranazionale. Laddove essi non escludano la candidabilità di personale alle dipendenze della

pubblica amministrazione nella scelta si procede attingendo anche all'elenco di cui all'articolo 9, in ragione di uno su due.

4. Si applica il limite triennale di durata, non rinnovabile, di cui al comma 3 dell'articolo 9".

19. L'articolo 1 della legge 21 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, si applica anche alle designazioni, di competenza dello Stato italiano, nelle procedure selettive delle organizzazioni internazionali o sovranazionali, volte a candidare organi di persone secondo requisiti di indipendenza e, in particolare, componenti delle Corti internazionali comunque denominate. A tal fine:

a) l'elenco di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni, reca una sezione specializzata per i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità, ed i magistrati amministrativi, contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata, nonché per il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anrii di servizio;

b) l'elenco di cui all'articolo 9-*bis* della legge 15 luglio 2002, n. 145, come introdotto dall'articolo 6 della presente legge, reca una sezione per gli avvocati iscritti all'albo da otto anni.

20. Ai fini di cui al comma 19, quando i requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale, o sovranazionale contemplino profili prevalenti di professionalità giuridica, le candidature sono avanzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con iI Ministero della giustizia, attingendo in ragione paritaria agli elenchi di cui alla lettera *a)* ed alla lettera *b)* del comma 19.

21. I commi da 66 a 74 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono abrogati.

22. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti».

8.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il comma 66 è sostituito dal seguente:

"66. E vietata l'assunzione di incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa".

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati.

3. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio».

8.3

LIUZZI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'aspettativa» inserire le seguenti: «per gli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione».

8.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) l'ultimo periodo è soppresso».

8.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

8.6

LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.7

SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alia data di entrata in vigore della presente legge con stipulazione di contratto di lavoro dipendente».

8.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «riconducibili» fino alla fine del comma con le seguenti: «e le questioni trattate».

9.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *1*. Il comma 457 dell'articolo 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

2. Nei giudizi. introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fino al 31 dicembre 2017, i compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte, sono distribuiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, nella misura del 30 per cento di quelli che si sarebbero liquidati nei confronti del soccombente.

3. Per l'Avvocatura dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 2 sono destinate a finanziare progetti di rafforzamento dell'efficienza dell'attività della predetta Avvocatura: tali progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Avvocato Generale dello Stato e previa delibera del CAPS, e devono riguardare, in sede di prima applicazione, la implementazione del sistema informatico, lo sviluppo di una piattaforma informatica dell'attività professionale e il pagamento di borse di studio ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.

4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella svolta presso un avvocato del libero foro».

9.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9. - *(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici)*. - *1*. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma

3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.

3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro il limite di cui al comma 5.

4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro il limite di cui al comma 5.

5. In ogni caso, l'importo complessivo dei compensi professionali di ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare il limite di 50.000 euro l'anno, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del dipendente.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

9.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *1.* Il comma 2 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

"2. La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra gli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, su base prevalentemente territoriale e secondo criteri di merito e di efficienza".

2. L'ultimo comma .dell'articolo 21 del regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato».

9.4

BRUNO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È abrogato il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;

b) al comma 3, sopprimere le parole da: "esclusi" fino a "Stato" e sostituire i numeri "5" e "7" rispettivamente con i numeri "4" e "6";

c) sopprimere il comma 4;

d) a1 comma 5, sopprimere le parole: "e al primo periodo del comma 4";

e) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: "ad esclusione" fino a "Stato";

f) al comma 7, sostituire il numero: "6", con il numero: "5";

g) al comma 8, sostituire le parole: "Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5", con le seguenti: "Il primo periodo del comma 5 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e il secondo e il terzo periodo del comma "5 nonché il comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 4"».

9.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori di Stato».

c) sopprimere il comma 6;

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il presente articolo si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «alle sentenze depositate» con le seguenti: «ai giudizi incardinati».

9.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «depositate» aggiungere le seguenti: «nei giudizi introdotti»;.

9.8

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 43 comma 4 della legge n. 69 del 2009».

9.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile».

9.10

BOCCHINO

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il 50 per cento delle somme recuperate», con le seguenti: «il 10 per cento delle somme recuperate» e nel terzo periodo sostituire le parole: «Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.» con le seguenti: «Il rimanente 65 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.».

9.11

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«50 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Al secondo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» *con le seguenti:* «35 per cento».

9.12

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«50 per cento» con la seguente: «60 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma: «al secondo periodo», *sostituire le parole:* «venticinque per cento» *con le seguenti:* «venti per cento»; *al terzo periodo, sostituire le parole:* «venticinque per cento» *con le seguenti:* «venti per cento».

9.13

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «ad esclusione del personale della Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013», con le seguenti: «ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali».

9.200

SONEGO

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:«e successive modificazioni,» sopprimere le seguenti: «non possono». Inoltre dopo le parole: «personale dell'Avvocatura dello Stato» aggiungere: «secondo le previgenti regolamentazioni, nei limiti retributivi di cui al comma 1, salvo conguaglio al momento dell'adeguamento medesimo».

G9.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24-giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premesso che:

il decreto in oggetto presenta indubbiamente un contenuto ampio ed articolato riconducibile ad ambiti di intervento del settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria), o settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici);

la particolare complessità delle materie trattate dal decreto-legge in oggetto avrebbe meritato altra scelta di politica legislativa, quale quella di un disegno di legge ordinario, con tempi non contingentati e non a ridosso della pausa estiva che già da sola ingenera inspiegabilmente una dannosa fretta nell'esame dei provvedimenti pur rilevanti;

l'articolo 9 del decreto in esame reca tra l'altra-la riforma degli onorari della Avvocatura di Stato, riforma che risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance omogenei alle altre categorie dirigenziali;

impegna il Governo:

a rivedere nuovamente la percentuale sulle liti vinte spettante al personale della Avvocatura dello Stato e riportarla al dieci per cento rispetto alla attuale previsione normativa.

G9.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 reca il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49. e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

considerato che:

la questione della trasparenza di organismi come gli Ordini professionali è stato ampiamente regolamentato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le cui disposizioni chiariscono in maniera inequivocabile le modalità di applicazione dei principi della trasparenza arrivando anche a parlare della componente politica;

la trasparenza è un obbligo al quale devono sottostare gli ordini professionali, i quali sembra che stiano attuando forme dilatorie nell'applicazione di quanto disposto dai citati decreti legislativi;

gli ordini professionali, in particolare quelli sanitari, sembra che siano restii alla piena applicazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

in Italia ci sono circa 2000 consigli dell'Ordine tra nazionali e territoriali, si tratta di enti di diritto pubblico alimentati con quote degli iscritti;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché gli ordini professionali applichino integralmente tutte le disposizioni recate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;

a non prevedere di apportare modifiche finalizzate ad esentare gli ordini professionali dagli adempimenti o parte di essi previsti dai decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

9.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la norma del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: articolo 97, comma 1, dopo le parole: "il comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

10.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)*. - *1*. Non possono essere assegnati ai segretari comunali e provinciali somme per diritti di rogito superiori al 25 per cento del trattamento stipendiale annuo.

2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministro dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.

734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali».

10.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - *(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) - 1*. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di Onnicomprensività della retribuzione».

10.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".».

10.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:«a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

10.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguenti periodo:«la predetta abrogazione esplica i suoi effetti a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.».

10.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente: "Il provente annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica dell'80 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza ed il rimanente 20 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni".».

10.9

CAMPANELLA

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

10.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 2-quater.

10.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Nel rispetto del principio di imparzialità, il conferimento di funzione dirigenziale non può essere assegnato ai soggetti che ricoprano cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti, o che abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti, o che abbiano avuto incarico di rappresentanza sindacale"».

10.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le fmalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal'contratto di locazione».

10.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Rìduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare rattività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).* - 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 99:

1) al comma 2 le parole: "la nomina ha durata corri.spondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione deL mandato del sindaco e deL presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario", sono sostituite dalle seguenti: "il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni";

2) il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 108 è abrogato;

c) l'articolo 110 è abrogato».

11.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).* - 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 99:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il sindaco e il presidente delta provincia nominano il segretario, che dipende funzionalment dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti aUalbo di cui all'articolo 98.";

2) al comma 2 le parole: "la nomina ha durata corrispondente a quetla del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario" sono sostituite dalle seguenti: "il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni";

3) il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 108 è abrogato;

c) l'articolo 110 è abrogato».

11.4

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gi iscritti all'albo di cui all'articolo 98"».

11.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

11.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1 lettera a) capoverso «1», primo periodo, dopo le parole: «a tempo determinato,» aggiungere le seguenti: «comunque a persone che hanno conseguito la laurea nel settore oggetto dell'attribuzione a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea».

11.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a):

1) sostituire le parole: «non superiore al 30 per cento dei posti istituiti» con le seguenti: «non superiore al 10 per cento dei posti istituiti»;

2) sopprimere le parole: «e, comunque, per almeno una unità»;

3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la sel'ezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione .della commissione esaminatrice».

11.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

11.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

11.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

11.11

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

11.12

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».

11.13

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: «sono conferiti» fino alla fine della lettera con le seguenti:«sono attribuiti mediante concorso pubblico».

11.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole: «selezione pubblica» con le seguenti: «procedura concorsuale».

11.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La selezione, per esami e titoli, dei candidati muniti di laurea compatibile con l'incarico dirigenziale da assegnare, è compiuta da una commissione costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nette materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacati o dalle associazioni professionali».

11.16

CAMPANELLA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-*bis*. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", è abrogato».

11.17

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-*bis*. È data facoltà ai presidenti di regione e di provincia, nonché al sindaco, sostituire con propria deliberazione, senza nuovi e maggiori .oneri e previo preavviso di tre mesi, il personale dirigenziale. Il dirigente sostituito sarà collocato in posizione di fuori ruolo».

11.18

BOCCHINO

Precluso

Al comma 2 aggiungere, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593», le seguenti: «nonché per quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

11.19

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

11.20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «tre per cento».

11.21

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

11.22

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:«Le assunzioni a tempo determinato, di cui al periodo precedente sono attuate attraverso un concorso per esami e titoli. La commissione concorsuale deve essere costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

11.23

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il personale appartenente alla Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, con formale atto di data certa rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la . .medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. L'inquadramento. nella nuova posizione è effettuato anche in deroga al possesso della specializzazione nella disciplina specifica e ha effetto retroattivo il servizio prestato di fatto nell'area o disciplina di nuovo inquadramento. Le relative domande di nuovo inquadramento devono essere presefltate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. In ottemperanza atte disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionati dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; ai sensi del comma 3 del presente articolo, hanno l'obbligo; ove non avessero provveduto, di procedere alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative.

3-*quater*. La pianta organica di cui al comma 3-*bis* è pubblicata anche sul portale *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.».

11.25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

11.26

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

11.200

CAMPANELLA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

11.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

11.28

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «, prescindendo dal possesso del titolo di studio,».

11.29

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «, prescindendo dal possesso del titolo di studio,».

G11.1

DE PETRIS

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1582,

premesso che:

il DDL governativo chiamato *jobs act* contiene una norme sul riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, istituendo una Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

nel decreto-legge in conversione è stato inserito dalla Camera un emendamento che consente la possibilità prorogare ulteriormente i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni stabilite da tale decreto-legge, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali previsti dalla legge 56/2014, in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni;

presso gli enti provinciali nei servizi per il lavoro e la formazione sono impiegati tanti lavoratori con contratti a tempo determinato e altri con contratti precari che prestano ininterrottamente servizio anche da oltre un decennio, a seguito del superamento di selezioni pubbliche e da ultimo di concorso pubblico per titoli ed esami, senza che sia stata mai avviata alcuna procedura di stabilizzazione;

tra i servizi erogati dalle Provincia è indispensabile garantire la continuità delle attività dei Centri

per l'Impiego, anche in, considerazione dell'attuazione del programma europeo «Garanzia Giovani», i servizi per il lavoro e la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati;

bisogna altresì garantire che non vengano disperse le professionalità acquisite da lavoratori che da così tanto tempo svolgono servizio presso i centri per l'impiego, garantendo che i loro contratti vengano tutti effettivamente rinnovati fino ai passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività da un ente pubblico ad un altro, garantendo l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, con conseguente mantenimento da parte del dipendente trasferito dei diritti acquisiti in precedenza e la stabilizzazione dei loro contratti;

impegna il Governo

a inserire tutti i lavoratori dei centri dell'impiego tra le risorse umane a disposizione nella fase di riassetto istituzionale prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

ad avviare la procedura di richiesta di anticipazione al Ministero del lavoro sui Fondi VE da programmare ancora, in attuazione del comma 219, lettera *d)*, art. 1 della Legge di stabilità 2014 (L.

147/2013). Infatti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978. n. 845 e come già avviene in altre province (ad es. Firenze e La Spezia con delibera n. 93 del 16/05/2014);

ad impegnarsi affinché a tutti lavoratori dei centri per l'impiego sia ripristinato un contratto di lavoro a tempo pieno a fronte della mole di lavoro da svolgere inerente a servizi fondamentali;

a individuare o a sostenere fin d'ora un percorso di stabilizzazione dei lavoratori dei Centri per l'impiego come sta avvenendo presso alcuni Enti locali.

G11.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge» con modificazioni» del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari« (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che: «All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo è sostituito seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica- e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;

considerato che:

l'Articolo 97 della Costituzione prevede che: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di- competenza, le ottribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.»

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati ad assicurare che tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni siano selezionati tramite procedura concorsuale.

G11.3

DE PETRIS

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1582

l'articolo 11 del provvedimento reca disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali;

I problemi che oggi devono affrontare gli enti territoriali e locali per conservare la gestione diretta e indiretta sono molteplici e complessi, nonostante storicamente le amministrazioni locali, realizzando una importante e significativa rete di servizi educativi e scolastici svolgono talvolta una funzione sostitutiva e sussidiaria di analoghi servizi statali, spesso inesistenti o assolutamente insufficienti a rispondere alla domanda come, ad esempio, nel caso delle scuole dell'infanzia;

oggi numerose amministrazioni locali, a causa della stratificazione di numerose disposizioni normative che rendono incerte le risorse finanziarie ed umane indispensabili per garantire l'esistenza e

la qualità di nidi e scuole dell'infanzia, non sono più in grado di gestire questi importanti servizi. Infatti l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di personale per gli Enti locali, pone gravi limiti alla possibilità di mantenere non solo gli *standard* di qualità dei servizi erogati ai cittadini, ma addirittura il rischio, in alcuni casi, della paralisi stessa delle attività: primo fra tutti il ed patto di stabilità interno« che, obbligando Regioni ed enti locali ad un rigido controllo della spesa, condiziona l'azione politica degli stessi e quindi anche la progettazione dei servizi sociali;

Infatti, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno vincoli per l'assunzione di personale, attraverso il contenimento dèl1ªdinamica retributiva e occupazionale, e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

Tutte le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità, inclusi dal 1º gennaio 2013 i comuni con popolazione tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto del 40% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, percentuale elevata dal Dl n. 16 del 2012, rispetto. al già previsto tetto del 20% che, invece, si continua ad applicare nella gran parte delle altre amministrazioni pubbliche;

successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 66 del 2014 (meglio noto come «Decreto Bonus 80 euro») che viene finanziato per buona parte con la spending review operata a carico di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali, e dagli enti stessi già, come si è visto, penalizzati da un patto di stabilità interno che impedisce loro di finanziare le misure di welfare locale e municipale tanto più necessarie -nell'attuale fase di crisi economico-sociale, andando inevitabilmente ad incidere negativamente sui livelli e la qualità dei servizi;

il Governo, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale, ha nel tempo accolto le richieste dei Comuni, e, riconoscendo l'esigenza di allentare il patto di stabilità sulle assunzioni di personale nei nidi e nella scuola dell'infanzia per non mettere a rischio un servizio essenziale per le famiglie, ha stabilito all'articolo 4, comma 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, che per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla personale (ex IPAB) e le farmacie, a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, incluse le società multiservizi, non si applicano più in modo automatico suddetti vincoli di assunzione e di trattamento economico individuale;

La suddetta norma non estende irragionevolmente l'esclusione dal vincolo per gli stessi servizi gestiti direttamente dagli enti locali, contravvenendo al principio di uguaglianza di trattamento scolastico sancito dall'art. 33 della Costituzione e determinando una disparità di trattamento tra la spesa per i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti dalle aziende speciali e dalle istituzioni degli enti locali, che è esclusa dal patto di stabilità interno, e quelli gestiti direttamente dagli enti locali;

impegna il governo

ad escludere attraverso ulteriori iniziative normative, dall'applicazioni del patto di stabilità e di tutte la altre suddette disposizioni volte al riordino ed alla riduzione della spesa di aziende e società controllate dalle amministrazioni locali, gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente servizi socio-assistenziali ed educativi all'infanzia, alla persona ed alla terza età, anche al fine di consentire loro di procedere alle assunzioni di personale oltre i limiti del patto stesso per la copertura delle dotazioni organiche.

G11.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame, nel suo complesso, appare una disposizione alquanto controversa;

in particolare, il comma 4 recita un ingiustificato «Resta termo» e prosegue autorizzando, sanando autorizzazioni pregresse, gli organi politici degli enti locali ad inquadrare un collaboratore temporaneo e fiduciario alla stregua dei dirigenti, escludendo attribuzioni di mansioni gestionali (tipiche dei dirigenti), derogando rispetto al livello di inquadramento, rispetto alla retribuzione e rispetto al titolo di studio necessario;

pur comprendendo le esigenze di personale fiduciario per i gabinetti politici, risulta evidentemente ridondante. sequela di deroghe introdotte per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che appare anche di natura ed efficacia retro attiva;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate a preservare il possesso del titolo di studio dai requisiti derogati dal comma richiamato in premessa.

G11.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

l'articolo 110, comma 1, del TUEL prevede la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

tali contraiti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 30 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità;

i predetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica;

sotto il profilo del trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, questo può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

il predetto trattamento economico e l'eventuale indennità ad persona m sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale;

considerato che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 233/2006 ha evidenziato come la materia «organizzazione amministrativa della Regione» comprensiva dell'incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale, è attribuita alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), da esercitare nel rispetto dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati: negli statuti (art. 123 Cost.);

per quanto riguarda più specificatamente i dirigenti e il relativo trattamento economico, nella recente sentenza 61/2014, la Corte costituzionale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 78/2010, nella parte in cui concerne il personale dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego sono tutti contrattualizzati), ha affermato

che tale materia è riconducibile a quella dell'«ordinamento civile» (sent. n. 173 del 2012);

anche la sentenza 77/2013 ha affermato che la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative per prevedere nell'ambito dei futuri provvedimenti in materia di dirigenza, il trattamento economico onnicomprensivo dei soggetti che svolgono funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, stabilendo che il trattamento economico (parametrato a quello del primo presidente della Corte di cassazione), non possa ricevere a carico delle finanze pubbliche indennità o altra retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, nonché, ai sensi dell'articolo 1, commi 471 e 472 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo«, e i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti.

G11.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza ativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

in particolare si interviene sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali. In sintesi, viene aumentato dal 10 al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, nonostante il comma 3 fissi al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

considerato che:

l'articolo 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali prevede la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche .dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

nonostante il parere contrario della sezione regionale delle Corte dei Conti per la Puglia, rimane inalterato il contenuto del comma 2 dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento all'attribuzione di incarichi dirigenziali a termine al di fuori della dotazione organica;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

l'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita: «Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere con ulteriori provvedimenti l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti pubblici locali e territoriali, che non abbiano adempiuto all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a considerare altresì l'opportunità, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, di concordare, in sede di Conferenza Unificata, le modalità e le scadenze relative agli aggiornamenti delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché per la pubblicazione delle predette rideterminazioni sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

G11.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

in particolare si interviene sugli uffici di supporto degli organi dì direzione politica degli enti locali. In sintesi, viene aumentato dal 10% al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, prevedendo l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi;

in particolare, il comma 3 del citato articolo fissa al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

si rileva, in proposito, che molte regioni hanno introdotto proprie discipline di regolazione della dirigenza, che, in alcuni casi, consentono il ricorso ad incarichi dirigenziali da conferire a personale esterno;

in base alla giurisprudenza costituzionale, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006) Con la sentenza 9/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 24, comma. 2, della legge regionale 23/2008 del Piemonte, in quanto tale disposizione oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con- contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e (non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale);

il comma 3 del citato articolo fissa al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti concernenti la dirigenza, di rimodulare le percentuali deposti riservati dagli enti locali e territoriali agli incarichi dirigenziali, fissandoli complessivamente nella misura non superiore al 2% negli enti pubblici che abbiano in organico più di 50 dirigenti di ruolo, del 10% negli enti pubblici che abbiano in organico da 5 a 50 dirigenti di ruolo e del 30% negli enti pubblici che abbiano in organico meno di 5 dirigenti di ruolo.

G11.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premesso che:

il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni finalizzate alla semplificazione e alla trasparenza nonché alla modifica dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche con l'obiettivo di una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse e delle spese;

considerato che:

in ordine al comparto degli enti territoriali appare opportuno un decisivo intervento in ordine alle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, finalizzate alla soppressione delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero o, comunque, alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni per una somma corrispondente alle spese per esse sostenute, al contempo disponendo l'adeguamento, compatibilmente con i loro ordinamenti, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

11.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti).

1. All'art. 3, comma 2-*bis* del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" aggiungere le seguenti.: "Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

11.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(disposizioni a favore del personale delle ASL già convenzionato)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. - *(Anzianità di servizio). - 1*. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datare di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni eli rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore

può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento. economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS rica1cola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo - ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente all'art. 53, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-*bis*, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio».

12.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di provvedere alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS. port. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2011.».

12.2

FUCKSIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di provvedere alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale MMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta-Ufficiale* 3 febbraio 2011».

G12.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premesso che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo a «carattere sperimentale per la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione o sostegno al reddito, coinvolti inattività di volontariato a fini di utilità sociale;

considerato che:

si tratta di una sperimentazione interessante di durata biennale ed appare opportuno che, al fine di valutare la prosecuzione della sperimentazione o per rendere stabile il citato Fondo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invii, entro il 31 dicembre 2015, alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione delle finalità del fondo, dei soggetti coinvolti dei comuni interessati, delle risorse utilizzate, al fine di consentire alle commissioni parlamentari di valutare la prosecuzione del finanziamento di tale Fondo;

impegna il Governo:

a inviare alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2015 una relazione sull'attuazione delle finalità del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legge in esame, indicando il numero di soggetti coinvolti e dei comuni interessati, la tipologia delle attività di volontariato a fini sociali, l'ammontare delle risorse utilizzate.

12.0.1

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate».

13.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13-bis.1

CIOFFI

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura inversamente proporzionale all'importo dei lavori».

13-bis.2

CIOFFI

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-ter», terzo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» inserire le seguenti: «di cui al comma 7-bis».

13-bis.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso comma «7-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

13-bis.4

ARRIGONI, BISINELLA

Precluso

Al comma 7-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale, escluso il personale con qualifica di Posizione Organizzativa apicale individuato con specificato atto dall'Amministrazione cui dipende».

13-bis.5

CIOFFI

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-quinquies», sostituire le parole: «lettere b)e c)» con le seguenti: «lettera c)».

14.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1 All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le parole: "di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16 comma 3 lettera *i)*, della legge" sono sostituite dalle seguenti: "di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2".

3.2. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 221, alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1"».

14.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1 All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sostituire le parole: "di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera *i)*, delta legge" con le seguenti: ", di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2".».

14.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente delta Repubblica 14 settembre 2011 , n. 222, in fine, aggiungere il seguente periodo: "La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222."».

14.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il penultimo periodo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente: "I professori posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di

incompatibilità non possono far parte delle commissioni di concorso di qualsiasi natura. Qualora Le situazioni di incompatibilità si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni; si provvede alla revoca della nomina del componente della commissione in situazione di incompatibilità e alla sostituzione dello stesso con un altro componente in situazione di compatibilità. È vietata L'emanazione di qualsiasi atto ufficiale delle commissioni di concorso che abbiano al proprio interno un componente in situazione di incompatibilità".».

14.5

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In deroga all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

14.6

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In deroga all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario».

G14.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziati» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame riguarda le procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale;

in particolare il comma 3 prevede la revisione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità aòòe modifiche contestualmente introdotte nella legge n. 240 del 2010;

come evidenziato anche attrverso atti di sindacato ispettivo, è emersa una situazione controversa riguardante i membri delle commissioni ed in particolare la necessità di avere una norma

chiara sulle incompatibilità dei membri delle commissioni;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 190, n. 382, stabilisce l'aspettativa obbligatoria dei professori universitari per situazioni di incompatibilità e per i quali è collocato in aspettativa d'ufficio;

nello stesso articolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne l'esclusione dalla possibilità di far parte delle commissioni di concorso, si stabilisce che: «Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni». Tale norma risulta molto ambigua in quanto si presta ad interpretazioni anche di significato opposto tra di loro;

nella prima tornata di abilitazione scientifica nazionale si è verificato il caso della presenza di un Ministro della Repubblica presente in una commissione di concorso;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di revisione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicmbre 2010, n. 240, e delle norme riguardanti l'abilitazione scientifica nazionale, per i professori posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, di non poter far parte delle commissioni di concorso di qualsiasi natura ed in particolare delle commissioni dell'Abilitazione scientifica Nazionale e dei concdrsi per la chiamata dei professori universitari.

G14.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziati» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge in esame riguarda l'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitar.io ordinario e associato;

in particolare, si prevede: il differimento al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013 e l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015, previa revizione del regolamento emanato con DPR n. 222 del 2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella legge n. 240 del 2010;

considerato che:

l'articolo 4 comma 1 del succitato DPR n. 222 del 2011 prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri e i parametri per Ie valutazioni dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale;

in particolare, tale decreto ministerialeattualmente prevede che, ne!la valutazione dell'attività sdentifica, le commissioni possono discostarsi dai parametri e criteri individuati dandone motivazione preventiva mente e nel giudizio finale;

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ogni commissione possa discostarsi dai criteri e parametri definiti per la generalità dei candidati solo con deliberazione unanime e con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati.

G14.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582),

premesso che:

a fronte delle specifiche misure disposte dal provvedimento per gli enti di ricerca, in materia di semplificazione e trasparenza appare necessario evidenziare la disparità di trattamento e le difficoltà cui è esposto il personale esterno non strutturato delle università (assegnisti di ricerca, borsisti o dottorandi), rispetto al personale strutturato;

le missioni fuori sede di durata superiore alle 24 ore v.engono a questi ultimi rimborsate, a norme di legg, entro 30 giorni, in quanto dipendenti pubblici, mentre i primi, che già scontano una posizione ed una condizione precarie, devono spesso attendere anche diversi mesi per i medesimi rimborsi, in quanto «esterni»,

considerato che:

appare necessario assicurare pari trattamento con riguàrdo all'aspetto discriminante indicato, affinche non si producano procedure di rimborso privilegiate, che, tra l'altro, vanno a scapito proprio di chi è già in condizioni di minor tutela e maggior bisogno,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative, anche legislative, al fine di estendere il trattamento sancito dall'articolo 3, della legge 417/78, al personale esterno 110n strutturato delle università.

G14.200

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Precluso

Il Senato,

premesso che:

con la legge «Gelmini» (1. 240/2010) circa 200 professori universitari, dichiarati idonei alla prima fascia, non possono essere assunti per il blocco del *turn over*, così causandosi un'ingiustizia nei loro confronti e un grave danno agli Atenei di appartenenza, che volentieri assumerebbero gli idonei, ma non possono procedere per la mancanza di punti organico;

la soluzione ottimale sarebbe la garanzia della presa dì servizio di tale personale con risorse a valere su quelle che si rendono disponibili dalle cessazioni, destinando specificamente a tale fine la quota necessaria ricavata, aumentando di pari entità la percentuale del *turn over* prevista per il 2013. Di fatto l'utilizzo solo di una quota residua del *turn over* (pensionamenti), non determinerebbe un reale aumento di organico o di bilancio degli Atenei. Complessivamente si tratterebbe di un impegno di circa 38 punti organico (P.O.), quando nel 2013, a fronte della cessazione per pensionamento di 2.227,48 P.O., al sistema universitario ne sano stati riassegnati solo 445,50;

in ogni caso, per evitare qualsivoglia maggior costo per la finanza pubblica, pare opportuno prevedere che gli eventuali maggiori costi per l'assunzione degli idonei come professori ordinari siano assunti dalle singole università, senza incidenza sulla dotazione dei punti organico e salva l'invarianza di bilancio. In questo modo, senza alcun costo per lo Stato, si consentirebbe di risolvere non solo un'ingiustizia, ma un problema destinato a protrarsi e ad acuirsi in futuro: non a caso, l'ultima legge «milleproroghe» ha prorogato di ulteriori due anni la durata delle idoneità;

un analogo ordine del giorno è già stato accolto dal Governo (S. 9/1214/6 - Panizza, Zin, Nencini, Pagliari, Fravezzi, del 29 gennaio 2014, seduta n. 177),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aumentare il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori, anche prevedendo che i professori così chiamati mantengano il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e facendo comunque salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.

14.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. A decorrere dal 2015 si dà luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2, e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, per il triennio 2014-2016. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

14.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'istruzione, universltà e ricerca, in accordo con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e l'ARAN, viene attivata una specifica sessione negoziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, finalizzata al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola per il triennio 2015-2018, con riferimento alla parte economica ed alla parte giuridica».

15.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1-bis sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

«3-*ter*. La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-*bis*, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti all'ultimo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente».

15.2

FUCKSIA

Precluso

Il comma 2, è sostituito con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2014, di 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 51,8 milioni di euro per l'anno 2016. A decorrere dal 1º settembre 2014 e per tutto il 2015 sono introdotte le aliquote di accisa relative alle bevande gassate e zuccherate. Tali aliquote sono determinate nella misura di euro 5 per ettolitro. Al relativo onere, si provvede con una quota delle entrate derivanti dal comma 3 e per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

15.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legg 29 dicembre 2000, n. 401».

15.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «55 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16,8 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2015» *con le seguenti:* «per un importo pari a 55 milioni per l'anno 2015 e 15 milioni per l'anno 2016».

15.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «6 milioni», «40 milioni», «1,8 milioni» rispwttivamente con le seguentei: 15 milioni», «80 milioni», «4 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A integrazione del finanziamento degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante riduzione di 9 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015, e 2,2 milioni per il 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-Iegge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

15.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «1,8 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni».

15.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di incrementare le risorse da destinare al finanziamento di contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno del triennio 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 51 comma 21 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

15.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 213, n. 128, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».

G15.1

DE PETRIS

Precluso

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame, reca norme relative ai corsi delle scuole di specializrazione medica. Si prevede lo stanziamento 6 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 1,8 milioni per il 2016, per la formazione dei medici, con l'obiettivo dichiarato dal Governo di far salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione;

detti stanziamenti seppure da valutare positivamente, sono ancora insufficienti. Va infatti tenuto presente che ogni anno la Conferenza Stato-regioni stabilisce il numero di specialisti necessari al servizio sanitario nazionale, e il contingente si aggira costantemente attorno alle 8.500 unità per far fronte al *turn over*;

che le risorse ora assegnate siano non sufficienti, lo conferma lo stesso Ministro Stefania Giannini quando, il 4 giugno scorso, rispondendo a un *question time* in Aula alla Camera, dichiarava tra l'altro: «io ritengo che (....) si debba assolutamente trovare quella cifra, che sarebbe di 42 milioni per poter arrivare, guardi, non ai 4.500 ma ai 5 mila, che comunque sarebbero un ritorno ad una soglia che è metà rispetto ai 10 mila medici prodotti dal sistema universitario ad oggi, ma che comunque sarebbe un segnale molto importante»;

accanto alle scuole di specializzazione medica, va peraltro ricordata la situazione relativa agli specializzandi non medici del settore sanitario (biologici chimici, psicologi, fisici iscritti alle scuole di specializzazione sanitarie, ecc.) i quali, pur avendo tutti gli obblighi e doveri dei colleghi medici, non hanno diritto a riconoscimento alcuno, né economici, né in termini di diritti fondamentali;

i laureati in medicina vincitori di concorso sono infatti assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, nonché di un trattamento economico e di una copertura previdenziale. I laureati «non medici» invece, altrettanto vincitori di concorso, non beneficiano della medesima posizione contrattuate né dello stesso trattamento economico, e sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertara assicurativa dei rischi professionali;

il provvedimento in esame nulla prevede per gli specializzandi di area sanitaria non medici;

impegna il Governo:

a prevedere, già con la prossima legge di stabilità, maggiori risorse per scuole di specializzazione medica;

a dare una risposta alla situazione in cui versano gli specializzandi non medici del settore sanitario, stanziando adeguate risorse per consentire il finanziamento di contratti/borse di studio da destinare a detti specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

G15.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e .per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

in particolare, il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specalisti;

al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1º gennaio 2013 (art. 7, c. 39, D.L. 95/2012 - L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché le risorse necessarie per incrementare il numero di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica siano reperite senza ridurre altre voci del bilancio del MIUR.

G15.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e .per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

in particolarre, il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti;

al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1º gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012 - L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

come si legge anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il fabbisogno annuo di specializzandi è pari a circa 8.500 unità. Con lo stanziamento attuale verrebbero finanziate, per il prossimo anno accademico che parte a novembre 2014, circa 3.300 borse di studio, meno della metà del fabbisogno;

pertanto, il citato comma 2 dell'articolo 15 individua le risorse per garantire la copertura di 5.000 unità, mentre i candidati a partecipare alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina pagano una quota di iscrizione destinata a coprire parte dei costi connessi all'organizzazione delle stesse:

impegna il Governo:

ad intervenire affinché siano incrementate le risorse destinate alla formazione dei medici specialisti in modo tale da garantire il numero sufficiente di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica.

G15.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e .per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

Ia normativa introdotta dal citato articolo apporta alcune modifiche alla disciplina di cui all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, in particolare, ha introdotto nuove disposizioni circa la durata dei corsi di specializzazione di area medica;

in accordo con l'attuale disposizione contenuta dall'articolo 15 del decreto-Iegge in esame, tali riduzioni, che garantivano minori oneri per il bilancio dello Stato, venivano disposte al fine di reinvestire tale risparmio di spesa in nuove borse di studio per i neolaureati nei corsi di area medico-sanitaria;

tuttavia, tale normativa non ha mai trovato alcuna effettiva attuazione, a causa della mancata emissione del decreto Ministeriale, il quale, a norma di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, poi convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, doveva essere

emanato entro il 31 marzo, al fine di stabilire le nuove durate dei singoli corsi e, più in generale, per definire i nuovi ordinamenti didattici;

per sopperire a tale mancanza l'articolo 15 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2014 l'èmanazione del decreto Ministeriale, disponendo l'applicazione delle disposizioni per la riduzione delle durate dei corsi di formazione specialistica a partire dall'anno accademico 2014-2015,;

impegna il Governo:

ad assumere. opportune iniziative, anche normative, al fine di garantire che anche in caso di mancata emissione del nuovo decreto Ministeriale entro il 31 dicembre 2014 non venga compromessa entro l'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione l'attuazione delle disposizioni che, al fine di garantire un sostanziale aumento del numero di borse per la formazione specialistica dei neo laureati di area medica, senza maggiori oneri per lo Stato, riducano le durate dei vari corsi di formazione specialistica.

G15.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e .per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

le scuole di specializzazione di area medico sanitaria, così come disciplinate dal decreto Ministeriale 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo Statuto, Ie quali hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi rilasciando, al termine dei corsi, il titolo di specialista nello specifico settore;

il citato decreto Ministeriale 270/2004, in particolare, è stato introdotto per attuare la direttiva comunitaria 93/16/CE, riguardante la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, certificati e altri titoli;

secondo l'attuale normativa, l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene, sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione, attraverso la selezione dei candidati in che abbiano partecipato al concorso pubblico appositamente bandito, secondo l'ordine di classificazione nella relativa graduatoria;

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati non afferenti alla facoltà di mdicina, ovvero i laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed aItre categorie ammese a partecipare al pubblico concorso per accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria, è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

il citato decreto del Presidente della Repubblicà 162/82, che reca disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a, fini speciali, dell. scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, richiede il sistema del tempo pieno anche per la formazione specialistica, equiparando di fatto il monte orario dei soggetti specializzandi non medici all'interno delle scuole di specializzazione di area sanitaria a quello disposto per il personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale;

secondo l'attuale modello normativo è possibile rinvenire notevoli quanto evidenti disparità di trattamento tra le due diverse categorie di soggetti, ammessi a partecipare ai corsi di specializzazione dal momento che, mentre per la categoria di specializzandi laureati in medicina e chirurgia vincitori del relativo concorso si dispone la stipulazione di un contratto di formazione specialistica remunerativo per l'intera durata del corso, tali previsioni non vengono estese anche alle restanti categorie ammesse ai corsi;

i soggetti specializzandi che non hanno conseguito una laurea in medicina e chirurgia, oltre a non godere delle medesime posizioni di diritto e contrattualistiche e, di conseguenza, in assenza di un trattamento economico, sono tenuti perfino al pagamento del premio per la propria copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione aila scuola di specializzazione;

al pari degli specializzandi con laurea in corsi di medicina e chirurgia, viene richiesto agli specializzandi appartenente alle restanti categorie ammesse alle scuole di area sanitaria, un impegno eguale a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che, oltre alla già citata previsione del sistema del tempo pieno, viene loro richiesta la partecipazione alla totalità delle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la scuola di specializzazione, andando a contribuire in maniera determinante al regolare funzionamento delle attività di labbratorio è, di conseguenza, all'efficienza del dipartimento o dell'ospedale di riferimento;

impegna il Governo:

a garantire la valorizzazione di tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, valutando la possibilità di estendere i diritti contrattuali attualmente riservati ai soggetti provenienti dalle facoltà medico-chirurgiche anche alle restanti categorie di specializzandi in aree sanitarie, dal momento che, tali soggetti, pur avendo tutti gli obblighi ed i doveri dei colleghi medici, non hanno ad oggi alcun riconoscimento, né economico né di diritto, per la loro fondamentale attività all'interno di strutture e laboratori nei quali si effettua la scuola di specializzazione.

15.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 15**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Ai fini dei termini per il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento di missioni fuori sede di durata maggiore di 24 ore, il personale esterno non strutturato delle pubbliche amministrazioni è equiparato ai dipendenti pubblici, come sancito dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417».

16.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.4

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.5

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i compensi assembleari previsti per i componenti dei

consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta,. sono ridotti del 50 per cento rispetto all'importo di quelli dell'anno 2014"».

16.6

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «primo», con la seguente: «secondo».

16.7

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Fermi restando i più stringenti requisiti richiesti dalla legge o da normative di settore, nonché le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità, si applicano in ogni caso i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013».

16.8

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli emolumenti previsti dagli articoli 23-*bis* e 23-*quater* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2141 e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo retributivo di cui al precedente periodo, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in. aumento .. del compenso massimo, è comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

16.9

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a)* al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, salvo quanto previsto ai successivi due periodi";

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce assegno "*ad personam*" che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno *ad personam* non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, donde il trattamento economico - a quella data - percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione o ente assorbente".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con fa seguente: «Nomina dei dipendenti delle società partecipate e disposizioni 'in materia di trasferimento del personale degli enti soppressi».

16.10

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data, di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipaiti da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato».

Art. 17.

17.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

17.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2:

primo periodo, sopprimere le parole: «con le modalità di cui al comma 1;

terzo periodo sopprimere le parole: «e con le stesse modalità di cui al comma 1».

17.3

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di dati e proposte» fino a: «predetti enti», con le seguenti: «dei dati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto-privato, nonché dei dati di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

17.4

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di inserimento dei dati in capo alle amministrazioni non adempienti. Il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base dei dati non inseriti».

17.5

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Decorsi tre mesi» con le seguenti: «Decorso un mese».

17.6

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati e le proposte raccolti sono pubblici, e sono pubblicati nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica».

17.7

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro il 15 febbraio 2015 sul sito istituzionale del Dipartimento delta funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine di cui al periodo precedente il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazioni riferisce alle commissioni parlamentari competenti in merito ai risultati della raccolta dati di cui al comma 1, ed in merito alle linee programma di razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato

contribuisce in via ordinaria che il Governo intende attuare».

17.8

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Rientrano nel sistema informatico di cui al comma 1 i dati relativi alle società di natura giuridica privatistica, comprese le società controttate e collegate, nonché agli enti, consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti º partecipati dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, avendo riguardo sia a quelli aventi sede e operanti sul territorio nazionale che a quelli operanti all'estero attraverso uffici di rappresentanza. I dati sono inseriti dalle amministrazioni competenti».

17.9

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente e determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali dati».

17.10

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nella banca dati sono comunque inserite per ciascun ente, le informazioni relative a:

a) settore di intervento e funzione;

b) dotazione di capitale e fatturato annuo;

c) patrimonio mobiliare ed immobiliare;

d) tariffe eventualmente applicate;

e) consistenza del personale, direttivo e non direttivo, e relative remunerazioni;

f) consulenze esterne e relative remunerazioni;

g) risultati gestionali conseguiti».

17.11

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3», inserire le seguenti: «, secondo periodo».

17.12

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,da emanarsi entro trenta giorni dalla predisposizione del sistema informatico di cui ai commi precedenti, sono dettate le regole tecniche volte a consentire l'accesso diretto alle banche dati alle competenti commissioni parlamentari, ai fini dell'esercizio dei poteri ispettivi e di controllo».

17.13

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui medesimi siti istituzionali sono pubblicate le informazioni inviate a norma del presente comma».

17.14

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di comunicazione delle

informazioni in capo alle amministrazioni non adempienti; il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base delle informazioni non comunicate».

17.15

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte delle amministrazioni di cui al presente articolo determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali informazioni».

17.16

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988; n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera *b)* e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico registro automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

17.17

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La banca dati delle amministrazioni pubbliche rende pubblici i propri dati, pubblicandoli in un apposito sito *web*».

G17.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati e delle proposte di razionalizzazione delle amministrazioni statali;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

come avviene per molti altri obblighi di pubblicità previsti dalle leggi adottati negli ultimi anni, anche nei suddetti .commi l'obbligo appare sprovvisto di effettività, a causa della carenza di previsioni sanzionatorie in caso di mancata ottemperanza in quanto le .disposizioni si limitano a prevedere, al comma 1, che decorso il termine di tre mesi dall'abilitazione al prescritto inserimento dei dati «è

vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e fa nomina di titolari e componenti dei relativi organi» e, al comma 2, che «il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente»;

appare opportuno introdurre quale rimedio sanzionatorio effettivo per l'inadempimento degli obblighi disposti una nullità «testuale», quale sanzione che renda effettivo l'obbligo in questione;

nel presente contesto, una previsione siffatta avrebbe la funzione realmente in grado di rendere effettivo l'obbligo stesso in quanto le amministrazioni che non dovessero ottemperare all'obbligo di trasmettere i dati richiesti, vedrebbero gli atti ad essi conseguenti colpiti da nullità di diritto;

tale proposta risulta coerente con la parte della riforma che prevede misure deflattive per il contenzioso amministrativo in sede giudiziaria. Se infatti, a fronte della violazione da parte delle amministrazioni delle nonne di legge l'ordinario rimedio per i privati interessati è quello di ricorrere al giudice amministrativo per far dichiarare nulli i provvedimenti così adottati, in quanto diversamente essi esplicano pienamente i loro effetti seppur adottati in violazione di norme di legge, con la proposta in questione, gli atti adottati in violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza sarebbero colpiti da nullità *ex lege*, senza il necessario intervento dell'autorità giudiziaria e il relativo contenzioso, fonte di ingenti costi e disagi tanto per lo Stato che per i privati;

la sanzione della nullità potrebbe essere anche «attenuata», con la previsione di un termine temporale, decorrente dal momento dell'iscrizione dell'amministrazione. nell'elenco pubblico delle amministrazioni inadempienti, entro il quale l'amministrazione deve ottemperare agli obblighi informativi, decorso il quale si attuerebbe la sanzione della nullità di diritto degli atti relativi ai dati non trasmessi;

impegna il Governo:

ad adottare concrete iniziative, anche legislative, volte ad istituire quale adeguato rimedio sanzionatorio nei confronti delle amministrazioni pubbliche che non adempiano al disposto dei commi indicati in premessa, la nullità testuale e di diritto degli atti amministrativi eventualmente adottati, anche considerando l'introduzione della previsione «attenuata» come indicata in premessa.

G17.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che

l'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede l'istituzione di un sistema informatico di acquisizione di dati !elativi agli enti pubblici funzionale alla loro razionalizzazione e l'unificazione

delle banche dati delle società partecipate;

dalla formulazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 17 non è chiaro quali dati e quali informazioni confluiscano nel sistema informatico appositamente predisposto dal Dipartimento della funzione «pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dalla formulazione dei commi 2-*bis* e 3 non è peraltro comprensibile in quale banca dati saranno inseriti i suddetti dati, stante l'erroneo riferimento al comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che non cita alcuna banca dati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, affinché siano espressamente specificati i dati che gli enti di cui all'articolo 17 sono tenuti ad inserire nel sistema informatico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quale sia la banca dati in cui inserire i dati medesimi.

G17.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

considerato che:

il provvedimento in esame, pur contenendo misure di razionalizzazione della spesa pubblica, non affronta il tema delle cosiddette «auto blu»;

appare fondamentale proseguire l'opera intrapresa con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 20l4, n. 89 che, all'articolo l5, ha previsto una ulteriore riduzione di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi dal 50 al 30 per cento;

alla luce di questo processo si ritiene particolarmente inadeguata la sanzione prevista per le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011,

impegna il Governo:

ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture già previste per *spending review*, a diminuire da150 al 30 per cento il limite di spesa previsto ai sensi dell'articolo l comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011.

17.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 17**, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

(Adempimenti dei piani per la continuità del servizio e del disaster recovery *nelle pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni adempiono all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 entro e non oltre il 30 aprile 2015. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, sono individuate le sanzioni da irrogare alle amministrazioni inadempienti».

17-bis.1

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non possono chiedere ai cittadini informazioni o dati, o subordinare alcun atto o servizio alla condizione che vengano fornite informazioni o dati, quando questi siano già disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

1-*bis*. Nessuna amministrazione statale può chiedere ai cittadini informazioni o dati, o subordinare alcun atto o servizio alla condizione che vengano fornite informazioni o dati, quando questi siano già disponibili presso la stessa o un'altra amministrazione statale».

17-bis.0.1

BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN, ORELLANA, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI,

Maurizio ROMANI

Precluso

Dopo l'**articolo 17-bis** inserire il seguente:

«Art. 17-*ter*.

(Registrazione della proprietà dei veicoli)

1. Le funzioni relative alla registrazione della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928; n. 436, nonché per gli effetti di cui al libro VI, titolo I, capo III, Sezione I del codice civile, sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.

3. Il personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del Pubblico registro automobilistico, è trasferito nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere assegnato al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede la individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferite presso il Ministero. Il detto personale è inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno dei decreti di cui al presente comma, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adegua la propria dotazione. organica. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza; si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione. All'atto del trasferimento del personale è conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, sono individuate le risorse umane da destinare ai compiti di conservatoria, le rispettive competenze e responsabilità.

5. All'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferiti tutti i dati contenuti negli archivi magnetici previsti dall'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, destinati al popolamento di apposita sezione dell'archivio stesso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le tempistiche del trasferimento dei predetti dati, nonché le modalità di registrazione dei veicoli di cui al comma 1 e la conservazione dei relativi atti in formato elettronico.

6. Nella carta di circolazione, conforme alle disposizioni comunitarie in materia, sono annotati, con l'utilizzo dei codici comunitari armonizzati, i dati relativi alla proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al presente articolo.

7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate, nell'ambito della tabella 3 allegata alla legge 1º dicembre 1986, n. 870, le tariffe relative alle operazioni derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, resta in vigore l'attuale sistema tariffario. I relativi proventi affluiscono, dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma successivo, e, in ogni caso dall'anno 2015, all'entrata in vigore del bilancio dello Stato.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e al regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1814, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 comporta un risparmio di spesa pari ad almeno 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

10. Con deliberazione dell'Assemblea, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Automobile Club Italia (ACI), entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo».

18.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.4

CHIAVAROLI, AUGELLO, BIANCONI

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione».

18.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei

tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Possono essere conservate sezioni che non raggiungano tale parametro; nel caso in cui le regioni interessate, in accordo con gli enti locali, si facciano carico dei costi dette relative sedi ai sensi delle vigenti norme in materia di locali degli uffici giudiziari ordinari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.».

18.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.

1.1. Le modalità per il trasferimento al Tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.

1.2. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del Tribunale amministrativo regionale.».

18.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse finanziarie; al tribunale amministrativo della relativa regione. Al personale amministrativo anche dirigenziale delle sezioni staccate soppresse è consentito il passaggio diretto a domanda, mediante cessione del contratto di lavoro, presso le sedi di uffici del comparto ministeri collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede soppressa per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti, uffici con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il trasferimento è disposto entro due mesi dalla richiesta del dipendente. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.».

18.10

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del piano di cui al comma 1-bis», inserire le seguenti: «ove presentato,».

18.11

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

18.12

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

18.13

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

18.14

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

18.15

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2015» con le seguenti: «30 settembre 2015».

18.16

CHIAVAROLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole «della provincia di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e della sede di Pescara».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «Abruzzi,» sono soppresse.

18.17

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni che per l'anno 2013 hanno ottenuto un saldo positivo tra il versamento del contributo unificato e il budgetdi spesa annuale e che per gli anni 2014 e 2015 abbiano rispettato il suddetto saldo.».

18.18

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni staccate che servono una circoscrizione giudiziaria nella quale ricade una popolazione superiore ai 700.000 abitanti, ovvero delle sezioni staccate che sono ubicate nel comune più popoloso della regione.».

18.19

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni staccate situate in città sedi di Corte d'appello.».

18.20

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle sezioni staccate con un carico di lavoro superiore a quello delle rispettive sedi centrali di appartenenza».

18.21

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle sezioni staccate che contano almeno su due sezioni interne».

18.22
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo; aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni staccate di Brescia del Tribunale Amministrativo Regioniale per la Lombardia».
18.23
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia».
18.24
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia».
18.25
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania».
18.26
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria».
18.27
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio».
18.28
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo».
18.29
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo; aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna».
18.30
BERNINI, BRUNO, MANDELLI
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono fatte comunque salve le sezioni staccate che nel corso dell'anno 2013, hanno avuto un numero maggiore di ricorsi depositati rispetto alla sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione. ovvero le sezioni staccate che operano in un immobile di proprietà del demanio e la cui percentuale di ricorsi depositati nell'anno 2013 è pari almeno al 35 per cento del totale dei ricorsi depositati presso la sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione».
18.31

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle risorse umane e »; e dopo le parole:«al tribunale amministrativo della relativa regione.», il seguente periodo: «Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale. ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità».

18.32

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE

Precluso

Al comma 1-bis, all'alinea, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2014», con le seguenti: «Entro il 30 giugno 2015».

18.33

PELINO, BERNINI, FAZZONE

Precluso

Sopprimere il comma 2.

18.34

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 3, con le seguenti:

«3. Il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907 n. 257, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto diviene amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità. giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, ed assume la denominazione di magistrato delle Acque di Venezia.

3-*bis*. Il Magistrato delle acque di Venezia è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-*ter*. Al Magistrato delle Acque di Venezia sono attribuite in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alto Stato ai sensi dell'articolo 54, .comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tutte le funzioni di cui alla legge 5 maggio 1907 n. 205 diverse da quelle di cui al presente comma sono trasferite al provveditorato alte opere pubbliche competente per territorio.

3-*quater*. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 3-*bis* e 3-*quater* si provvede con un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

18.35

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per "tribunali regionali" si intendono i tribunali regionali delle acque pubbliche e per "Tribunale superiore" si intende il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previsti e disciplinati dal titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono, abrogati il titolo quarto del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e l'articolo 64 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la Pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

3-*ter*. La pianta organica della magistratura è, contemporaneamente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295 e successive modificazioni è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore è assegnato alla Corte suprema di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunali regionali è assegnato alle territorialmente corrispondenti Corti d'Appello. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

3-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali ed, al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla suddetta data. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3-*bis,* è effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati dall'articolo. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile avanti al Consiglio di Stato. Gli atti processuali compiuti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale nelle materie comprese nell'articolo 3, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore in unico grado nelle materie di cui al comma 3-*quater,* comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 3-*quater,* comma 1, è ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile è competente, nelle materie di cui al precedente comma 3-*quater* comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al successivo comma 2, il tribunale amministrativo regionale».

18.36

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, sostituire le parole da: "Nell'ambito della cabina di regia" fino alla fine del comma con le seguenti: "Nell'ambito della Cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da soggetti di. comprovata esperienza, almeno decennale, che abbiano partecipato a tavoli tecnici sia nazionali che internazionali per la definizione delle norme e delle specifiche « tecniche sui dati e sulla toro gestione e condivisione, che abbiano esperienza operativa in progetti specifici nazionali ed internazionali sulla gestione dei dati, che abbiano esperienza sia nel pubblico che nel privato. Il presidente del predetto tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Il predetto parere è espresso con un voto a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, successivamente all'audizione del candidato. All'istituzione della Cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

4-*bis*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, come modificato dal precedente comma 4 è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

18.37

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «comma 2», inserire le seguenti: «secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: «e annualmente presenta una relazione in cui aggiorna il Parlamento sulle tempistiche previste per la piena attuazione, specificando quali decreti attrattivi sono stati emanati ovvero quali scadenze non sono state rispettate» e.

18.38

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al quarto periodo», dopo le parole: «organismo consultivo permanente è composto» inserire le seguenti: «a titolo gratuito,».

18.39

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

G18.1

DE PETRIS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

il provvedimento in esame, al comma 4 dell'articolo 18, prevede la modifica dell'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, disponendo che il suo Presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il Presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di

Commissario e la struttura di missione vengono quindi contestualmente soppresse;

considerato che:

con il termine Agenda digitale si intendono un insieme di specifiche politiche volte al potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l'Agenda digitale europea è stata presentata dalla Commissione europea nel maggio 2010 (comunicazione «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)245) con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. Non a caso l'Agenda digitale europea rappresenta una delle sette «iniziative faro» della Strategia per la crescita «Europa 2020», proponendo di realizzare un mercato unico digitale, di garantire un *internet* «veloce» e «superveloce» accessibile a tutti e a prezzi competitivi, attraverso reti di nuova generazione, di favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nelle sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il 20 settembre 2010, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure di attuazione dell'Agenda, tra le quali la comunicazione (COM(2010)472) che indica l'obiettivo di assicurare entro il 2020 l'accesso ad internet a tutti i cittadini con una velocità di connessione superiore a 30 Mbitps (banda ultralarga) e per almeno il 50 per cento delle famiglie con velocità superiore a 100 Mbitps;

la promozione di reti di banda larga è, infatti, ritenuta di importanza centrale al fine del superamento del cosiddetto *digital divide* e con il termine «banda larga», nella teoria: dei segnali, vengono indicati i metodi che consentono a due o più segnali di condividere la stessa linea di trasmissione. Esso è però divenuto col tempo sinonimo di «alta velocità» di connessione alla rete *internet* e di trasmissione ed è pertanto un concetto relativo e in evoluzione con l'avanzamento tecnologico. L'attuale sviluppo tecnologico -indica generalmente come di «banda larga» le connessioni in Europa superiori a 2 Mbitls (megabit per secondo);

il Piano nazionale banda larga, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, mira all'eliminazione del *dtgital divide* in tutto il Paese, in particolare tramite l'eliminazione del *deficit* infrastrutturale presente In oltre 6 mila località del Paese ed i cui costi di sviluppo non possono essere sostenuti dal mercato;

l'Agenda digitale europea fa riferimento anche alla banda «ultra-larga», termine con il quale sono generalmente indicate velocità di connessione superiori a 30 Mbitps e che possono raggiungere anche i 100 Mbitps;

sullo stato di diffusione della banda larga in Italia fornisce informazioni utili il cosiddetto rapporto «Raggiungere gli obiettivi Europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide» presentato il 30 gennaio 2014 da Francesco Caio, nella sua qualità di Commissario per l'attuazione dell'agenda digitale, ai sensi del decreto-legge n. 69 del 2013;

il rapporto contiene un'analisi dei piani di investimento dei gestori italiani di telecomunicazioni. Nel rapporto si evidenzia un moderato ottimismo, purché gli operatori continuino ad investire, l'evoluzione tecnologica sia conforme alle attese e vi sia un coordinamento per l'attuazione tra operatori, regolatore e comuni. Per quanto riguarda l'obiettivo della copertura a 30Mbps per nl00 per cento della popolazione, le prime stime indicano una copertura raggiungibile al 2020 del 70 per cento con piani di dettaglio che arrivano al più fino al 2016-2017 con coperture al 50 per cento. Si ritiene che il raggiungimento completo degli: obiettivi dell'Unione europea richieda ulteriori azioni complesse di tipo finanziano e di coordinamento tra i soggetti in campo, con un forte impegno e monitoraggio della Presidenza del Consiglio;

nell'ottica di promuovere la banda larga sono intervenuti, nel corso della legislatura in corso e di quella precedente diverse disposizioni normative tra le quali si ricordano: 1) l'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha stabilito norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, attraverso il ricorso alla procedura della denuncia di inizio attività; 2) l'articolo 1 della legge n. 69 del 2009, che ha stanziato 800 milioni di euro di risorse FAS della programmazione 2007-2013 da destinare alla promozione delle reti di comunicazione elettroniche nelle aree sottoutilizzate, successivamente ridotte dal CIPE, con la delibera n. 1 del 2011, a 400

milioni; 3) l'articolo 30 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico l'elaborazione di un progetto nazionale per la banda larga ed ultralarga, sulla base del principio di sussidiari età orizzontale e del partenariato pubblico-privato, sempre a valere sulle risorse della programmazione 2007-2013 come definite dalla delibera CIPE n. 1 del 2011; 4) l'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha stanziato i 50 milioni di euro per il 2013 per il completamento del piano nazionale banda larga predisposto nell'ottobre 2011 dal Ministero dello sviluppo economico; 5) l'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto un nuovo finanziamento di 20,75 milioni di euro per il 2014 per l'attivazione del piano nazionale banda larga;

inoltre, la Commissione europea ha autorizzato con decisione COM(2012)983 del18 dicembre 2012 il progetto nazionale italiano per la banda ultralarga, che sarà gestito nell'ambito di appositi accordi con le regioni. In questo quadro, sono stati emessi a febbraio 2013 i bandi nazionali per 900 milioni di euro per l'azzeramento del *digital divide* nonché per accelerare lo sviluppo della banda ultralarga;

l'Agenda digitale italiana è stata istituita, come disposto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, il primo marzo 2012, contestualmente ad un'apposita cabina di regia con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana. La cabina di regia definisce la strategia italiana per l'Agenda digitale e, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, è composta dal Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un presidente di regime e un sindaco designati dalla Conferenza Unificata;

l'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con gli articoli 19, 20 e 21 del decreto-Iegge n. 83 del 2012 (cosiddetto «decreto crescita»), è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea;

lo statuto dell'Agenzia è stato approvato solo in data 3 febbraio 2014 a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti e del trasferimento delle risorse tramite decreto. È stato introdotto nello statuto un comitato di indirizzo chiamato a coordinare le iniziative della Presidenza del Consiglio e le priorità operative dell'Agenzia;

il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto-legge Fare») ha previsto (l'articolo 13) l'istituzione presso la cabina di regia di un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, denominato tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, e presieduto dal commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che viene posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

con il DEF 2014-2016 l'attuale Governo si è impegnato al raggiungimento degli obiettivi europei al 2020 di garantire al 100 per cento dei cittadini servizi di connettività ad almeno 30 mbps e incentivando al contempo la sottoscrizione di. servizi oltre i 100 Mbps per la metà della popolazione;

la Commissione IX della Camera dei deputati, il 16 aprile 2014, ha espresso parere favorevole al DEF 2014-2016 evidenziando, tra le altre cose, la priorità di sostenere adeguatamente la piena attuazione dei piani nazionali della banda: larga e della banda ultralarga ed operare per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Agenda digitale europea;

pur tuttavia, si deve evidenziare che con riferimento allo stato di attuazione dell'Agenda Digitale Italia contenute nei decreti-legge n. 83 del 2012, n. 179 del 2012 e n. 69 del 2013, il *dossier* del servizio studi della Camera dei deputati «Monitoraggio dell'attuazione dell'agenda digitale italiana», pubblicato il 5 marzo 2014 con informazioni aggiornate alla data del 24 febbraio 2014, ha rilevato che dei 55 adempimenti considerati dalla normativa vigente ne sono stati adottati solo 17 (per

gli adempimenti non ancora adottati in 21 casi risulta già scaduto il termine per provvedere; rispetto alla ricognizione precedente sono state prese in considerazione le misure dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 in precedenza non considerate ma comunque collegate all'attuazione dell'agenda digitale 1);

si segnala altresì che non risulta mai utilizzata la procedura prevista dall'articolo 13, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater,* del decreto-legge n. 69 del 2013, in base alla quale, per accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti da quattordici specifiche disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 si consente) per i regolamenti governativi, la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e non dei ministri proponenti previsti (comma 2-*bis)* e per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e per i decreti ministeriali la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio anche in assenza del concerto dei ministri previsti (comma 2-*ter* e 2-*quater*); infatti, tutti i provvedimenti attuativi in questione risultano ancora da adottare, fatta eccezione per due casi, nei quali si è però utilizzata la procedura ordinaria (si tratta nello specifico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, attuativo dall'articolo 2, comma 1, e del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 165, attuativo dell'articolo 14, comma 2-*bis*);

eppure la rilevanza strategica dell'agenda digitale, in un momento cruciale per il nostro Paese, imporrebbe la priorità di intervenire con urgenza sull'agenda digitale. Una compiuta dematerializzazione consentirebbe, infatti, di ottenere risparmi pari a 43 miliardi di euro l'anno, di cui 4 miliardi di euro l'anno di soli risparmi per gli approvvigionamenti, 15 miliardi di euro l'anno di risparmi legati all'aumento di produttività del personale, 24 miliardi di euro l'anno di risparmi sui «costi di relazione» tra pubblica amministrazione e imprese, grazie a uno snellimento della burocrazia, come dimostrano i dati deIl'Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione del Politecnico di Milano;

non appaiono affatto chiari i motivi di tali ritardi e, per quanto risulta agli interroganti, taluni di questi provvedimenti, pur essendo in fase avanzata di elaborazione, ad oggi non vengono emanati;

l'adozione di tali provvedimenti implica peraltro l'assunzione della responsabilità politica e amministrativa di procedere in tal senso;

le modifiche introdotte dal provvedimento in esame che, come si è detto, attribuiscono al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione il ruolo di Presidente del tavolo permanente per l'attuazione del1'Agenda digitale italiana mantiene aperta la questione relativa all'adozione di tutti quegli interventi che a livello amministrativo devono essere ancora varati per garantire la piena attuazione dell'Agenda digitale stessa alla luce delle indicazioni previste a livello europeo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare in modo deciso l'intera materia relativa all'attuazione dell'Agenda digitale, eventualmente intervenendo con un'iniziativa normativa «*ad hoc*», così da dare finalmente esecuzione ad una serie di procedure di rilevanza essenziale per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese;

a valutare l'opportunità di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti.

G18.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario dì Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione

dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

sulla base della legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismi previsti dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'Agenzia per l'Italia digitale, istituita dall'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

con l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2014 si è dato vita ad un nuovo organo dell'Agenzia denominato Comitato di indirizzo che ai sensi dell'articolo 5 del richiamato Statuto: «[...] nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 21, comma 2 del decreto istitutivo»;

appare evidente come le attribuzioni del suddetto Comitato di indirizzo si sovrappongano a quelle degli altri organi previsti e segnatamente la cabina di regia e il tavolo permanente,

impegna il Governo:

a provvedere, anche per via legislatura, alla soppressione della cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della relativa struttura di missione al fine di procedere ad un'ulteriore semplificazione della *governance* dell'Agenzia digitale italiana per dare nuovo e decisivo impulso alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana.

G18.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio del Ministri;

l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana composta da cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismi previsti all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e Agenzia per l'Italia digitale, istituita dall'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non ha dato buona prova di sé essendo caratterizzata da scarso coordinamento e sovrapposizione delle funzioni tra i vari organismi che la compongono,

impegna il Governo:

a provvedere ad un'ulteriore semplificazione della *governance* dell'Agenda digitale italiana anche attraverso l'istituzione di un Ministero *ad hoc* che in cooperazione con l'Agenzia per l'Italia digitale possa dare nuovo e decisivo impulso per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana.

G18.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziario» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame reca dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in base alla legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Comitato di indirizzo in seno all'Agenzia per l'Italia digitale;

a fronte di un così corposo apparato burocratico, con conseguente moltiplicazione di poltrone e incarichi relativi, i dati diffusi di recente dalla Commissione europea sugli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appaiono nettamente negativi in particolare in relazione alla conoscenza e all'uso di *internet* e delle nuove tecnologie da parte della popolazione italiana;

in relazione all'utilizzo di *internet* l'Italia si segnala agli ultimi posti in ambito europeo: il 34 per cento della popolazione italiana non ha mai avuto accesso ad *internet* (a fronte di una media europea del 20 per cento e di dati di Paesi quali Regno Unito e Spagna rispettivamente all'8 e al 24 per cento) mentre solo il 56 per cento della popolazione accede ad *internet* almeno una volta a settimana (a fronte di una media europea del 72 per cento) mentre solo il 51 per cento della popolazione accede ad internet quotidianamente (a fronte di una media europea del 62 per cento);

medesime proporzioni si riscontrano con riferimento alle competenze digitali: la Commissione europea, infatti, rileva come ben il 60 per cento della popolazione italiana non ha o ha competenze digitali estremamente ridotte (a fronte di una media europea del 47 per cento);

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa idonea al fine di incrementare l'uso di *internet* e migliorare le competenze digitali della popolazione anche attraverso specifici programmi e campagne da adottare a livello centrale e in collaborazione con le autonomie locali.

G18.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che:

in base alla legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Comitato di indirizzo in seno all'Agenzia per l'Italia digitale;

a fronte di un così corposo apparato burocratico, con conseguente moltiplicazione di poltrone e incarichi relativi, i dati diffusi di recente dalla Commissione europea sugli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appaiono del tutto insufficienti soprattutto in relazione alla penetrazione della banda larga e ultralarga;

da tali dati emerge infatti che solo il 21 per cento delle abitazioni italiane è raggiunto da una

rete di accesso veloce ad *internet* (almeno a 30 Mbps) a fronte di una media europea del 62 per cento e a dati di alcuni Paesi europei quali Regno Unito o Spagna che si attestano sopra la media, rispettivamente all'82 e al 65 per cento di penetrazione e che nei prossimi anni prevedono di raggiungere il 100 per cento di copertura,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa idonea per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti necessari a dotare il nostro Paese di una copertura di banda larga e ultralarga secondo gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale.

G18.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova di cui alla legge 5 maggio 1907, n. 257, trasferendo compiti e funzioni al provveditorato interregionale per le opere pubbliche;

i compiti e le funzioni inerenti espressamente alla salvaguardia di Venezia e della laguna saranno trasferiti alla costituenda città metropolitana;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni indicate in premessa, al fine di prevedere il mantenimento dell'istituto del Magistrato delle acque di Venezia, quale amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, sottoposto alla opportuna vigilanza del Ministero dell'Ambiente.

18.0.1

ANITORI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 18-*bis*.

(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dallo gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti allo gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera *c)*, 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti. la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera *c)*, i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma l transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 18-*ter*.

(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º gennaio. 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera *f)* è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta. motivata del presidente della Corte militare di appello.".

3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a)* dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

18.0.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 18**, inserire i seguenti:

«Art. 18-*bis.*

(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. l procedimenti pendenti al 1º gennaio 2015 presso gli uffici giudizi ari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera *c)*, 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad

essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera *c)*, i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrali non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreta, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 18-*ter*.

(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera *f)* è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello".

3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a)* dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici».

19.1

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* la riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento rispetto al totale delle spese di funzionamento sostenute dall'ANAC e dall'AVCP nell'anno 2013».

19.200

CONTE

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* Il riordino della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006».

19.2

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «euro 1.000» fino a: «euro 10.000» con le seguenti: «euro 2.000 e non superiore nel massimo a euro 20.000».

19.3

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* assume le funzioni e i poteri di cui all'articolo 47, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b-ter) in merito alle funzioni e ai poteri di cui all'articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 39 del 2013, il Presidente dei Consiglio dei ministri e l'amministrazione vigilante esercitano il relativo potere sentito il parere dell'ANAC».

19.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* applicare la sanzione di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

19.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* applica le sanzioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza».

19.6

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Le funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere *m)* e *p)* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri previa intesa con il Presidente dall'ANAC».

19.7

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis)*. L'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: "Art. 45. - *(Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione)*. - 1. L'Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni,» atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'Autorità controlla l'operato dei responsabili per «la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto» all'interno delle amministrazioni. L'Autorità può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'Autorità può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, l'Autorità nazionale anticorruzione segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità:

a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

b) ai vertici politici delle amministrazioni, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al competente organismo indipendente di valutazione (OIV) ed all'organismo di controllo interno investito della verifica di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance del funzionario responsabile dell'atto e se del caso, alla Corte dei conti;

e) se del caso, alla direzione distrettuale antimafia di cui all'articolo 70-*bis*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti relativi a quanto previsto dal comma 4. Essa, inoltre, controlla e rende noti:

a) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

b) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 36 del presente decreto, comunicando ai sensi della comma 4 tutti i casi in cui abbia accertato l'effettuazione di pagamenti derivanti da istanze, dichiarazioni, dati e documenti, scambiati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche senza l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 del presente decreto, comunicando, ai sensi del comma 4:

1) la violazione dello schema tipo da essa redatto, in ordine alle informazioni relative ai tempi; ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;

2) l'esistenza di pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni, ovvero di esiti delle valutazioni *ex ante*, che si discostino dalle valutazioni *ex ante*, in ordine alle opere pubbliche di loro competenza."».

19.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo provvede a riordinare e funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della *performance* sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione degli adempimenti a carico .delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare la premialità della valutazione della *performance* organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) implementazione del sistema di valutazione della *performance* individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei rotativi incentivi;

c) revisione del sistema del controllo interno ai fini del monitoraggio della indicazione puntuale degli obiettivi e del loro effettivo raggiungimento;

d) revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione al fine di semplificare le procedure operative e renderle coerenti con i compiti di valutazione affidati ai dirigenti».

19.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 10 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* implementazione del sistema di valutazione della *performance* individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei relativi incentivi;».

19.10

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «. Sono altresì trasferite All'Autorità nazionale anticorruzione, le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

G19.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il decreto legge in esame prevede, tra l'altro, una riorganizzazione della disciplina di alcune tipologie di Autorità indipendenti. In particolar modo, l'articolo 19 del citato decreto dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, devolvendo contestualmente le relative competenze all'Autorità nazionale anticorruzione;

considerato che:

la Commissione nazionale per la società e la borsa è un organo collegiale, preposto alla tutela del pubblico risparmio nelle materie di propria competenza, composta da un presidente e da membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

impegna il Governo:

ad assumere, al fine di completare il processo di riorganizzazione delle Autorità indipendenti, di rendere più efficiente l'esercizio delle competenze riservate alla Consob, di migliorare la tutela dei risparmiatori e di rendere più trasparente ed imparziale la nomina del Presidente e dei membri della medesima, ogni genere di iniziative, anche di carattere normativa, alfine di:

a) nominare i componenti della Commissione nazionale per la società e la borsa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti per materia;

b) designare esclusivamente soggetti selezionati nell'ambito di un'apposita precedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio;

c) subordinare le designazioni del Governo ad un parere vincolate delle Commissioni parlamentari competenti in materia approvato a maggioranza dei. due terzi dei relativi componenti, previa pubblicazione der curriculum vitae e delle audizioni delle persone designate;

d) individuare i componenti della Consob tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, nonché di comprovata professionalità ed esperienza nei settori di competenza della medesima Consob, escludendo ogni possibile circostanza di conflitto di interessi ed in particolar modo escludendo dalla designazione coloro i quali nell'anno precedente alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici ovvero abbiano ricoperto incarichi nelle imprese regolate o vigilate, in relazione ai quali permane un conflitto d'interesse con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza.

20.1

MARINELLO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.3

MARINELLO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il riordino dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori.

Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività e le capacità professionali e i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti».

20.4

MARINELLO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, la riforma dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di rilancio e potenziamento. del Formez PA che lo confermi quale strumento gestionale per le politiche di monitoraggio delle azioni di controllo dei costi pubblici, di selezione di personale pubblico attraverso la Commissione interministeriale RlPAM e di utilizzo dei fondi comunitari. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti».

20.5

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6», inserire le seguenti: «e dell'Associazione per io sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ)», e dopo le parole: «decadono gli organi dell'Associazione Formez PA», inserire le seguenti: «e dell'Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ)».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Associazione Formez PA e Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno-SVIMEZ)».

20.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario», con le seguenti: «la nomina di un Commissario straordinario per la riforma dell'Associazione stessa».

Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riforma dell'Associazione volto a ridefinirne le finalità con indicazione delle azioni innovative per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza strategica per le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Il Piano dovrà tener conto e valorizzare le capacità professionali salvaguardando i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione».

20.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo scioglimento», con le seguenti: «il riordino».

Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività e le capacità professionali e i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle

determinazioni conseguenti».

20.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo scioglimento», con le seguenti: «il riordino».

20.9

MARINELLO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «la scioglimento», con le parole: «il riordino».

G20.1

SCALIA, LIUZZI, MOSCARDELLI, SOLLO, MASTRANGELI, SPILABOTTE, PEZZOPANE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e .per l'efficienza degli uffici giudiziari:

premesso che:

Il centro Servizi Assistenza;Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., FOMERZ PA, è un'associazione che opera a livello nazionale e risponde direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo, di fatto, il ruolo di Agenzia governativa a supporto delle politiche di sviluppo;

dal 1994 Formez gestisce il .progetto Ripam, la cui responsabilità è affidata ad una Commissione istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994, con sede presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, della quale fanno parte anche i rappresentanti del Ministro dell'Economia e dell'Interno; la stessa Commissione, ai sensi del decreto-legge 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, ha visto estese le sue competenze con riferimento ai concorsi unici nazionali;

attraverso il Progetto Ripam, Formez ha selezionato oltre un milione di candidati e gestito l'accesso di migliaia di giovani nelle PP.AA., sia centrali che locali, sperimentando e introducendo gradualmente importanti novità procedimentali rivolte alla massima trasparenza, celerità ed economicità delle procedure selettive, con una significativa accelerazione in direzione dei sistemi di *e-recruiting* (domanda *on-line*, autovalutazione e accesso agli atti per via telematica, diretta *streaming* delle prove, ecc.), che hanno contribuito ad abbattere i costi di gestione dei concorsi pubblici e a limitare sensibilmente il contenzioso;

appare indispensabile perseguire, nell'ambito della riforma della PA, la massima trasparenza e la semplificazione delle procedure, l'abbattimento dei costi nella gestione del personale, con riferimento alla sua selezione e immissione in ruolo, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica;

considerato che,

sarebbe utile non disperdere la positiva esperienza matura da Fomerz nel settore della selezione e formazione del personale pubblico attraverso le attività di supporto tecnico alla succitata Commissione Interministeriale Ripam e perfetta coerenti e in linea con le finalità perseguite dalla riforma, quali la semplificazione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'incremento dei livelli di trasparenza all'interno della pubblica Amministrazione;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per raggiungere le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'assistenza tecnica e legale alla Commissione Interministeriale RIPAM per l'estensione operativa delle sue competenze a beneficio di tutte le PP.AA., che ad essa faranno ricorso per la gestione delle procedure di reclutamento del personale mediante concorsi, corsi concorsi, concorsi-corsi;

b) implementazione ed estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto «concorso elettronico»;

c) attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio permanente delle selezioni pubbliche in Italia e dei relativi costi;

d) attivazione e la gestione, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, di un sistema di monitoraggio permanente delle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici per favorirne la fruizione da parte di tutte le PP.AA. interessate;

e) la creazione dì una banca dati aggiornata sul contenzioso nei concorsi pubblici;

f) la definizione di una proposta di modifica del vigente regolamento per l'accesso alle PP.AA., secondo il D.P.R. 487/94 e successive modifiche e integrazioni.

G20.2

MARINELLO

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto-legge n. 90 del 2014 stabilisce che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti»;

la relazione di accompagnamento al suddetto decreto-legge, evidenzia che il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di con temperare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo *in house*, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione;

il Formez, nel corso degli anni ha abbandonato la funzione di strumento per l'intervento speciale per il Mezzogiorno per diventare, sempre a partecipazione totale pubblica, organismo *in house* del Dipartimento della Funzione pubblica e delle amministrazioni associate.

i bilanci dell'Istituto evidenziano risultati sempre positivi, raggiunti al servizio delle politiche comunitarie e nazionali per il Governo centrale e le Regioni. Preziosa e determinante ne è stata l'attività di controllo analogo e di indirizzo svolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La riprova della positiva azione effettuata dall'Istituto e dal *management*, che ora viene a decadere, nell'azione di supporto alle amministrazioni centrali, regionali e locali nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa e nell'impegno ad una internazionalizzazione delle stesse risiede nei continui attestati pubblici che l'Istituto riceve costantemente e nelle commesse che gli vengono costantemente affidate per importi consistenti di svariati milioni di euro.

L'Istituto, nel corso degli anni, ha riscosso anche un elevato consenso fra i cittadini per il servizio di Linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu che è stato strumento prezioso per le politiche di *spending review* del Paese. Non di minor rilievo il ruolo svolto nell'effettuare selezioni trasparenti per l'accesso al comparto pubblico allargato garantendo efficienza

ed economicità unitamente all'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici innovativi possibili; in tale ambito è unico il ruolo svolto di assistenza al Comitato interministeriale RIPAM composto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dai Ministeri dell'Economia e degli Interni;

Notevole è il sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della legge n. 231 del 2001).

Già nei primi giorni di commissariamento, durante i quali le organizzazioni sindacali ed i dipendenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità e partecipazione, è emersa l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del Formez, improntata a modelli privatistici abili, diretti ed efficaci, consoni a garantire la spesa dei fondi comunitari con trasparenza e massima legalità, si è rilevata la volontà degli Associati di mantenere in vita il Formez e di proseguirne e rilanciarne le attività,

impegna il Governo a:

provvedere al riordino di Formez PA nella forma giuridica ritenuta più idonea, con la *governance* ritenuta più adatta mantenendo inalterata la capacità economica dell'ente onde evitare un depauperamento di un patrimonio pubblico;

ridisegnare le funzioni dell'ente, lasciando inalterato lo *status* di organismo *in house* rispetto anche alle amministrazioni territoriali, in modo tale che l'ente possa continuare a svolgere il ruolo di veicolo delle politiche comunitarie per le Regioni, a valorizzare le competenze in esso presenti in possesso del *know how* qualificato per concorrere alla modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, a svolgere le funzioni di monitoraggio delle politiche pubbliche e di consultazione dei cittadini.

21.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche è soppressa, senza oneri per l'Istat. La funzione di formazione in campo statistico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione è delegata all'Istat per garantire l'indipendenza, l'autonomia e la terzietà della funzione statistica. L'Istat adotta entro 90 giorni le conseguenti modifiche regolamentari».

21.2

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale».

21.3

BILARDI, PAGANO, TORRISI, DALLA TOR, GUALDANI, COMPAGNA, DI GIACOMO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale».

21.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «rapporti di lavoro», aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato e».

21.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «più un dipartimento da costituire ex

novo, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici».

21.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I titolari di incarichi di rappresentanza o di direzione degli organismi soppressi o unificati ai sensi del comma 1, non possono ricoprire incarichi corrispondenti nei citati dipartimenti o nella Scuola nazionale dell'amministrazione».

21.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «altri docenti», inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

21.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica».

21.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I docenti ordinari e i ricercatori di ruolo che hanno maturato i requisiti ai fini pensionistici previsti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, possono presentare domanda di pensionamento».

21.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«*6.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie, strumentali e di personale non docente, necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. Le risorse di personale non docente sono individuate nella misura del 38 per cento del totale del contingente di personale a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle Scuole e nelle Sedi periferiche soppresse. Tale personale è assegnato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione anche in posizione di comando, fuori ruolo o mobilità, in eccedenza o sovrannumero rispetto al contingente previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino all'adozione del predetto decreto, per l'esercizio delle funzioni attribuite, la Scuola nazionale dell'Amministrazione si avvale delle risorse umane e strumentali delle Scuole e Sedi soppresse, già: preposte allo svolgimento di tali attività».

21.11

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto».

21.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dei Ministero dell'interno, a decorrere dal 1º gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

21.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere *e)*, sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h)*;

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio

territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

22.1

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a cinque anni» con le seguenti: «pari a sette anni».

22.2

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Non possono essere nominati, a pena di nullità, presidente o membro della Commissione, coloro che nei quattro anni precedenti hanno intrattenuto, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati, né con società da questi ultimi controllate"».

22.3

BERNINI, BRUNO

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: "nei due anni successivi" con le seguenti: "nell'anno successivo";

b) al terzo periodo sostituire le parole: "negli ultimi due anni" con le seguenti: "nell'ultimo anno".

c) al quarto periodo sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "un anno"».

22.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nei due anni successivi», con le seguenti: «nell'anno successivo».

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole: «negli ultimi due anni»*con le seguenti:* «nell'ultimo anno».

22.5

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nei due anni successivi» con le seguenti: «nei dieci anni successivi».

22.6

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al comma 1, sostituire le parole: «nei due anni» con le seguenti: «nei cinque anni».

22.7

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«due anni» con le seguenti: «cinque anni».

22.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nei due anni successivi» con le seguenti: «nell'anno successivo».

22.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soggetti regolati» inserire le seguenti: «tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto».

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* dopo le parole: "settore di competenza" sono inserite le seguenti: "tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto"».

22.10

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:«uffici di supporto» con le seguenti: «uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione nazionale per le società e la borsa individua con proprio provvedimento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo».

22.11

BERNINI, BRUNO

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, dopo la parola: «supporto» aggiungere le seguenti: «e coordinamento».

22.12

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sopprimere le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

22.13

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

22.14

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, in fine, sono soppresse le parole:«per un periodo non

superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere dalla Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

22.15

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

22.16

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, la lettera 0a) è così sostituita:

«0*a) al primo periodo, sostituire la parola:* "quattro" *con la seguente:* "cinque"».

22.17

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 3, lettera 0a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno».

22.18

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

22.19

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «uffici di supporto», con le seguenti: «uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite a ciascuna Autorità. Le Autorità individuano con propri provvedimenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo.».

22.21

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di personale», aggiungere la seguente:«amministrativo».

22.22

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «degli organismi di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per quelle che non comportano oneri per le finanze pubbliche,».

22.23

CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di assicurare la massima trasparenza e qualità delle designazioni dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, rafforzando altresì i requisiti di professionalità e onorabilità, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio, una Commissione di garanzia, di seguito "la Commissione", avente il compito di predisporre i bandi pubblici volti alla selezione dei candidati alla carica di componenti degli organismi di cui al comma 1 e di valutare tutte le domande di partecipazione pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*.

4-*ter*. La Commissione di cui al comma 4-*bis* è composta da cinque membri, di cui tre

appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, scelti, su designazione del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. I componenti della Commissione restano in carica due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4-*quater*. La Commissione è tenuta ad assicurare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la pubblicazione nel sito della Presidenza del Consiglio delle posizioni in scadenza. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza di un componente o le dimissioni di uno o più degli stessi componenti, si provvede tempestivamente alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

4-*quinquies*. La Commissione predispone i bandi pubblici, sulla base di modelli tipo per ogni singolo organismo, approvati dal Presidente del Consiglio, a seguito di sottoposizione a consultazione preventiva, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, con l'indicazione di cause tassative di esclusione dalla carica di componenti delle autorità, tra le quali sono necessariamente ricomprese l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti: *a)* dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; *b)* dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; *c)* dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; *d)* dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4-*sexies*. Nei bandi devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza della singola autorità e nei settori vigilati dalla medesima autorità;
- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea, nonché di politiche di tutela del consumatore;
- esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento di ogni singola autorità, preferibilmente acquisita in grandi organizzazioni del settore pubblico o privato;
- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie nel settore vigilato dalla singola autorità sui cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
- competenze direttive necessarie per gestire gruppi altamente specializzati di esperti nelle

materie di riferimento e il relativo bilancio, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;

- capacità di agire con la necessaria indipendenza;

- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

4-*septies*. I bandi sono sempre pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico della Presidenza del Consiglio e della autorità amministrativa interessata dalla procedura di nomina, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. I bandi sono altresì pubblicati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

4-*octies*. La Commissione procede allo svolgimento di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati sulla base delle candidature pervenute. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i *curriculum* dei candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. Successivamente, la Commissione individua i candidati che meglio rispondono ai criteri di selezione per invitarli ad un colloquio volto a chiarire qualsivoglia profilo del *curriculum*.

4-*nonies*. È redatto un verbale completo del colloquio tra i membri della Commissione e i candidati. La Commissione redige un elenco di candidati, in un numero doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, che trasmette al Presidente del Consiglio, corredato del verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai profili di ciascun candidato, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali. L'elenco dei candidati selezionati, il relativo *curriculum* e i verbali di eventuali ulteriori colloqui intercorsi con i candidati sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio.

4-*decies*. Le designazioni effettuate sulla base dell'elenco trasmesso dalla Commissione sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito. In sede di prima attuazione, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

22.24

BERNINI, BRUNO

Precluso

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

22.25

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, i1 seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo l comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.».

22.26

CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito

dei propri ordinamenti, ad un allineamento dei trattamenti economici del personale dipendente, inclusi i dirigenti, a quelli previsti dalla contrattazione collettiva per il Comparto del personale dei Ministeri».

22.27

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «al cinquanta per cento», con le seguenti: «al settanta per cento».

22.28

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto del termine del 1º ottobre 2014 determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile dell'Autorità inadempiente.».

22.29

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, acquisti e appalti, gestione del patrimonio, servizi tecnici logistici».

22.30

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, le parole: «per almeno tre», sono sostituite da: «per almeno cinque.».

22.31

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Dall'applicazione del presente commi devono derivare, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013, risparmi complessivi pari ad almeno il cinque per cento entro l'anno 2015 e ad almeno il dieci per cento entro l'anno 2017.».

22.32

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti».

22.33

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 9.

22.34

BERNINI, BRUNO

Precluso

Al comma 9, alle lettere a) e d), aggiungere infine le seguenti parole: «, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;».

22.35

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 9, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «In alternativa a quanto disposto dal precedente periodo, la sede degli organismi di cui al comma 1 può essere fissata, avuto riguardo anche alle attuali condivisioni di spese e servizi, in edifici condotti in locazione, previa ulteriore riduzione del canone attualmente dovuto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia del demanio.».

22.36

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 9, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 141».

Conseguentemente, dopo il comma 9-bis, *aggiungere il seguente:*

«9-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179; convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

22.37

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 9, lettera f), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

22.38

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici».

22.39

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici».

22.40

BERNINI, BRUNO

Precluso

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

22.41

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Per l'anno 2014, il termine di versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui al comma 7-*ter* dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è differito al 31 ottobre 2014. L'Autorità Garante comunicherà il nuovo ammontare del contributo stesso rideterminato tenendo conto delle riduzioni di spesa disposte ai commi precedenti».

22.42

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Sopprimere i commi 13, 14, 15 e 16.

22.43

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sopprimere i commi 13, 14, 15 e 16.

22.44

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 13, sopprimere le parole: «lettera e)».

22.45

BERNINI, BRUNO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, sostituire le parole: «lettera *e)*», con le seguenti: «lettere *c), d), e)* e *g)*» e le parole: «è soppresso» con le seguenti: «sono soppresse»;

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-*bis,* pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.46

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, sostituire le parole: «lettera *e)*», con le seguenti: «lettere *c), d), e)* e *g)*» e le parole: «è soppresso» con le seguenti: «sono soppresse»;

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-*bis,* pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.47

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«Il 16-*bis*. Per il persegui mento della finalità di unicità del centro di imputazione degli ordinamenti amministrativi degli organismi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento gestionale delle autorità indipendenti.

16-*ter*. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 12-*bis,* il Governo opera nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli ambiti di gestione, differenziati dagli atti di funzione, che restano estranei all'esigenza di coordinamento;

b) attribuzione della disciplina degli ambiti di cui alla lettera *a)* ad un soggetto amministrativo unitario, in cui tutte le autorità indipendenti siano paritariamente rappresentate, responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane delle autorità indipendenti, al quale riferire la dotazione ordinaria destinata a. confluire dal bilancio dello Stato nonché gli ulteriori conferimenti

finanziari derivanti dalle discipline di settore, anche di tipo sanzionatorio;

c) rielaborazione del sistema delle missioni e dei programmi di bilancio, aItro scopo di far confluire il soggetto di cui alla lettera *b)* nella medesima postazione di cui godono gli organi costituzionali ed a rilevanza costituzionale, conferendo alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica il ruolo di tramite tra il soggetto di cui alla lettera b) ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

16-*quater*. I decreti legislativi di cui al comma 16-*bis* sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

16-*quinquies*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 16-*bis,* nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 16-*ter,* il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 16-*quater,* disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 16-*bis*».

G22.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni. del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto legge in esame reca disposizioni relative alle autorità indipendenti. che introducono norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali. acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa;

tra le autorità interessate ai provvedimenti di cui all'articolo in parola risultano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia - dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

i commi da 1 a 3 del citato articolo 22 introducono alcune novità in materia di incompatibilità dei componenti e dei dirigenti delle autorità indipendenti una volta cessato l'incarico, al fine di garantire ulteriormente l'indipendenza delle Autorità;

considerato che:

l'Agcom è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249 e il comma 3, dell'articolo 1 di tale legge dispone che sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio;

il Presidente dell'Autorità è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni (ora Ministro dello Sviluppo Economico). La designazione del nominativo del Presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi dell'articolo 3 legge 14 novembre 1995 n. 481;

l'Agcom, al pari di tutte le altre Autorità, è tenuta a garantire la massima indipendenza e neutralità e le procedure di nomina attualmente in vigore non consentono di assicurare un operato tecnico ed equidistante dagli interessi politici;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di procedere ad una revisione delle procedure di nomina dei membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

a valutare la possibilità di modificare la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, eliminando la designazione diretta da parte dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di garantire la massima imparzialità ed indipendenza rispetto al potere politico.

G22.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni. del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto legge in esame reca disposizioni relative alle autorità indipendenti. che introducono norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali. acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa;

tra le autorità interessate ai provvedimenti di cui all'articolo in parola risultano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia - dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

il comma 7 del citato articolo 22 dispone che le suddette autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni (almeno tra due Autorità) al fine di conseguire risparmi di spesa complessivi pari- ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta, per i medesimi servizi, dalle stesse Autorità nel 2013;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di disporre, a partire dal 2015, una ulteriore razionalizzazione della gestione dei servizi strumentali, al fine di conseguire dei risparmi di spesa complessivi pari ad almeno il 40 per cento rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2013.

G22.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge in esame introduce nuove incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti di determinate autorità indipendenti con riguardo al periodo successivo alla cessazione dei loro incarichi;

dalla disposizione sono esclusi i dirigenti «responsabili esclusivamente degli uffici di supporto»;

tale deroga risulta priva di motivazione e foriera di incertezze applicative;

la dizione «uffici di supporto» non può ritenersi espressione univoca di significato, in

particolare a fronte del contestuale riferimento agli ordinamenti interni delle suddette autorità, della loro specifica autonomia e della conseguente eterogeneità delle articolazioni e delle funzioni organizzative;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di espungere la deroga richiamata in premessa o a individuare espressamente la tipologia di uffici ai cui responsabili debba intendersi applicata.

G22.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 introduce nuove norme in materia di incompatibilità per i componenti del vertice della Consob nel periodo successivo alla cessazione del loro mandato;

considerato che:

appare opportuno introdurre la medesima incompatibilità quale requisito aggiuntivo a quelli vigenti per l'assunzione dei suddetti incarichi;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate al divieto di nomina quali componenti degli organi di vertice, a pena di nullità, per coloro che nei quattro anni precedenti abbiano intrattenuto, direttamente. o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti regolati dalla Consob o con società da questi ultimi controllate.

G22.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legge in esame, dispone la riduzione delle spese per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca commissionati dalle autorità indipendenti;

la riduzione disposta è pari, nel minimo, al cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2013,

impegna al Governo:

a valutare l'opportunità di procedere ad un innalzamento della soglia minima della riduzione indicata in premessa, fissandola al 70 per cento delle spese dell'anno precedente.

22.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 22** inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero)

1. Entro il 31 dicembre 2014 le regioni provvedono alla soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, a decorrere dal 2015, i trasferimenti erariali a qualunque titolo spettanti agli enti di cui al comma 1, sono ridotti, rispetto a quanto previsto a

legislazione vigente, della somma corrispondente ai mancati risparmi ove i medesimi enti, entro il termine di cui al comma 1, non provvedano al disposto del medesimo comma.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. Ad esse si applica la disposizione di cui al comma 2».

22.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 22** inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli osservatori, le Strutture di missione, le conferenze di servizio, i nuclei, i tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da perso1;le estranee alla P .A. non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Talelimite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza dei Consiglio dei ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla P.A. non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

22.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 22** inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese L'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

22.0.4

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 22** inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i

Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi l e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in, vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

22.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 22** inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge-27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma l è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:

"2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

23.1

MALAN

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-0bis*. Il comma 19 è soppresso e conseguentemente il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Lo statuto della città metropolitana prevede l'elezione del sindaco metropolitano secondo una delle seguenti modalità:

a) a suffragio universale con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale;

b) da parte del consiglio metropolitano;

c) contestuale a quella del consiglio metropolitano e con le stesse modalità".».

23.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis)* dopo il comma 46 inserire il seguente: "46-*bis*. Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006".».

23.3

MALAN

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

«*a-bis.1*. Al comma 25, dopo le parole: "i sindaci" inserire le seguenti: "i consiglieri provinciali uscenti".».

23.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

23.5

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-*bis)* dopo il primo periodo, dopo le parole: "sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e i trasporti, le direttive" e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie» sono inserite le seguenti: "nonché le modalità di gestione, valorizzazione o di alienazione, delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo fino alloro successivo trasferimento"».

23.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-*bis)* dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: "Il subentro della regione Lombardia non può in ogni caso avvenire prima dell'adozione del citato decreto del Ministro per gli affari regionali".».

23.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere i1 numero 3.

23.8

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al primo comma, lettera b), numero 3), aggiungere infine il seguente periodo: «Il termine di cui al periodo precedente non si applica alle società per le quali siano in corso alla medesima data operazioni di carattere industriale e processi di efficientamento ovvero opere infrastrutturali, conseguentemente il trasferimento della partecipazione avverrà alla data di conclusione delle suddette operazioni ed opere»;

Conseguentemente, alla lettera c)*, capoverso* «49-*bis*»*, dopo le parole:* «che sarà oggetto di regolazione tra le parti» *sono inserite le seguenti:* «, beneficiando del saldo positivo la parte che avrà effettuato operazioni di valorizzazione della società in cui è detenuta la partecipazione azionaria. Con apposita convenzione le parti potranno, altresì disciplinare cessioni delle partecipazioni o delle società dalle stesse partecipate, anche non strategiche».

23.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-*bis*) per i componenti dei relativi consigli di amministrazione vige l'obbligo di redigere una relazione mensile sulla riallocazione delle partecipazioni azionarie di cui alla lettera *b)* 1 e 2 del presente comma, sottoposta al controllo della Corte dei conti.».

23.10

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «49-bis», dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:«Dopo il subentro la Regione Lombardia o le società subentranti dalla stessa controllate hanno facoltà di attuare eventuali cessioni delle Partecipazioni acquisite dalle Province o delle società dalle stesse partecipate, con particolare riferimento a quelle non strategiche».

23.11

BRUNO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* al comma 80, le parole: "di cui al comma 79" sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 15 e 79".».

23.12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* sopprimere il comma 80;».

23.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: «Gli eventuali incarichi» fino a: «a titolo gratuito» con le seguenti: «Gli incarichi commissariati sono esercitati a titolo gratuito a partire dal 1º luglio 2014».

23.14

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*sexies*. In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite.».

23.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 23**, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Retribuzioni dipendenti enti soppressi)

1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, ed è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 del codice civile, terzo comma, donde il trattamento economico - a quella data - percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.

5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

G23.1

ZANONI, Elena FERRARA, MANASSERO, FILIPPIN, BROGLIA, FORNARO, FAVERO, MATTESINI, Mauro Maria MARINO, Stefano ESPOSITO, GUERRA, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, DIRINDIN, PADUA, IDEM, BERTUZZI, LAI, ALBANO, BORIOLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premesso che:

l'articolo 23-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina, introdotta dal citato articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, in ordine alla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene differito al 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e al 1º luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori;

considerato che:

numerosi Comuni non capoluogo di provincia hanno proceduto a decorrere dal 1º luglio 2015, direttamente all'acquisto di lavori, servizi e forniture tenuto conto delle indicazioni emerse prima dell'adozione del provvedimento in esame;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a sanare gli atti eventualmente espletati dai Comuni non capoluogo di provincia nel periodo che va dal 1º luglio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

23-ter.200

CONTE

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro».

23-ter.201

CONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «5.000».

23-quinquies.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 1.

23-quinquies.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi».

23-quinquies.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 marzo 2015";

b) alla fine del comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente"».

G23-quinquies.1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1582,

premesso che:

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è attualmente regolamentato dagli articoli 23, 24 e 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Tale organismo, presieduto dal Sig. Ministro, composto da consiglieri per la gran parte eletti dalle varie categorie del personale scolastico, ha esplicato le sue funzioni di consulenza tecnico-professionale formulando pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall'Amministrazione o pronunce di propria iniziativa;

considerato che:

- Il decreto-legge in discussione all'articolo23- *quinnquies* comma 1 definisce:

«1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi i tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.»;

- il Prefetto di Roma con proprio decreto del 28 maggio 2014 ha incaricato il viceprefetto Dott. Antonio Tedeschi, in qualità di Commissario *ad acta*, di dare esecuzione alla sentenza del Tar del Lazio (n. 8843 del 15.10.2013) con cui veniva ordinato al MIUR di avviare le procedure per eleggere il Consiglio superiore della pubblica istruzione - così come previsto dal decreto legislativo 233 del 1999 - in sostituzione del CNPI di fatto soppresso a fine 2012;

- lo scorso 9 luglio è stato comunicato che si è svolto un primo incontro tra il Commissario e i responsabili del MIUR dopodiché sono stati avviati «gli opportuni approfondimenti istruttori per individuare la procedura da porre in essere» e che «si procederà, quanto prima, ad ulteriore incontro con l'amministrazione per definire le modalità di esecuzione dell'ottemperanza»;

ritenuto che:

il CNPI ha un ruolo importante per i pareri obbligatori che deve esprimere su varie materie che riguardano la didattica e gli ordinamenti; in una fase come quella attuale, su materie quali la revisione delle classi di concorso, degli ordinamenti didattici, dei punteggi per la formulazione delle graduatorie, l'attivazione delle sperimentazioni *ex* articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, l'Amministrazione non può procedere in modo unilaterale,

impegna il Governo:

a riattivare rapidamente le funzioni del CNPI procedendo alla, proroga, non deliberata dal precedente Governo, dei componenti che erano rimasti in carica fino al 31 dicembre 2012 e a rivedere il comma sopraccitato.

G23-quinquies.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582,

premesso che:

nel 2011 è stato bandito il concorso a 2386 posti di dirigente scolastico di cui al D.D.G 13/07/2011;

tale concorso è stato espletato, si è concluso e le graduatorie di idonei nelle varie Regioni non si sono ovunque esaurite attraverso le immissioni in ruolo degli stessi;

considerato che:

in virtù del venir meno dell'istituto del trattenimento in servizio previsto dal D.L. 90/14, attualmente in sede di conversione, una serie di scuole normodimensionate saranno affidate a dirigenti scolastici titolari su altre sedi mediante l'istituto della reggenza, con tutto il disagio che ne consegue,

sia per i dirigenti che per le Istituzioni Scolastiche Autonome nel loro complesso;

ritenuto che:

possa essere una soluzione a vantaggio di un'Amministrazione che voglia considerare il finanziamento delle scuole come investimento e non come mera spesa utilizzare risorse umane, per altro già disponibili, allo scopo di coprire vacanze di organico determinate si per le cause su esposte, anche in regime di interregionalità, ricorrendo agli idonei presenti nelle graduatorie delle Regioni che non abbiano ancora esaurito la propria riserva (di idonei);

impegna il Governo:

a prevedere che nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici, bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate risultino esaurite, nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'art. 17 della L 128/2013 , le vacanze di organico siano colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità.

24.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

24.200

CONTE

Precluso

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni tramite autentificazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione entro diciotto mesi».

24.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.1. Il mancato rispetto dei termini previsti nei commi precedenti determina l'applicazione di una sanzione pecunaria a carico del Ministro per la semplicazione e la pubblica amministrazione.».

24.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis.*

(Semplificazioni in materia di autenticazione di atti societari)

1. Le autenticazioni di firma e di copia previste dal codice civile per gli atti societari sono effettuate dal conservatore o dal personale assegnato all'ufficio del registro delle imprese, sia all'atto del deposito della documentazione che all'atto della formazione detta stessa1 se coloro che sono tenuti a depositare tali atti non vi hanno provveduto con altra modalità prevista dalle norme.

2. Ai fini di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni relative alla registrazione sul registro delle imprese, con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 possono essere predisposti moduli tipizzati per gli atti costitutivi, i trasferimenti di quote o azioni, te modificazioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni di aumento di capitale, la nomina, revoca e i poteri

degli amministratori e ogni altro atto per il quale è richiesta la registrazione nel registro delle imprese. Lo stesso regolamento può eventualmente stabilire per quali atti l'utilizzo del modulo tipizzato sia obbligatorio.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 viene disciplinata anche la possibilità di sottoscrizione e autenticazione secondo tecniche informatiche degli atti.».

24.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Semplificazione procedure di rilascio delle patenti nautiche)

1. Al fine di semplificare, uniformare ed armonizzare le procedure di rilascio e di rinnovo delle diverse tipologie di patenti. nautiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una riorganizzazione della normativa relativa all'ottenimento delle suddette autorizzazioni, riconoscendo, ai soli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generati territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, la potestà di rilasciare le patenti nautiche e al capo del compartimento marittimo il compito di nominare le commissioni d'esame, composte secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede inoltre alla creazione di una apposita banca dati informatica.».

24.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

24.0.4

FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È prevista una proroga di 10 giorni qualora il parere riguardi materia particolarmente complessa. La proroga presenta una motivazione tecnicamente sufficiente e congrua."».

24.0.5

FUCKSIA

Precluso

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di valutazioni tecniche)

1. L'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, queste devono essere richieste dal responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.

2. Tali organi ed enti provvedono nei termini prefissati dalla disposizione relativa al provvedimento da adottare o, in mancanza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; per le valutazioni spettanti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini il termine è di sessanta giorni. Eventuali esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente devono essere rappresentate entro quindici giorni. Si applica quanto prevista dal comma 4 dell'articolo 16.

3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2 per l'acquisizione delle valutazioni tecniche o per la richiesta - da parte degli organi ed enti di cui al comma 1 - di eventuali esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento, nei sette giorni successivi, chiede le valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari, che provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente anche tale termine, si prescinde dalle valutazioni tecniche."».

G24-bis.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione);

il provvedimento suddetto risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza intesa secondo l'impostazione adottata a partire dal decreto legislativo n. 150 del 2009 - come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime (articolo 1) e altresì, permettere a chiunque abbia diritto di conoscere, fruire gratuitamente ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto (articolo 3);

molte amministrazioni pubbliche non stanno perseguendo con la dovuta celerità e attenzione alla pubblicazione sui propri siti dei relativi dati di cui al suddetto decreto, non permettendo altresì la dovuta trasparenza in attuazione delle norme contenute al suo interno;

analizzando i siti dei maggiori enti - ponendo particolare attenzione a INPS - ci si può rendere conto di come le norme suddette siano state interpretate e applicate in maniera opinabile per quanto concerne la possibilità di «favorire forme diffuse di controllo», non essendo presenti dati dettagliati riferiti alle voci di bilancio ma solamente delle voci aggregate in macro settori che rendono impossibile attuare 1'obiettivo della trasparenza attesa;

il diritto alla *privacy* non viene posto in secondo piano, ne si intende secondario, ma si ritiene che per la tutela del1'interesse pubblico e del bene comune, sia prioritaria la necessità di rendere pubbliche le voci - nel dettaglio - del bilancio stesso;

a seguito nei numerosi scandali che hanno colpito la macchina amministrativa pubblica si

ritiene ormai improrogabile mettere in atto tutte le iniziative al fine di garantire un controllo, costante e organico da parte di tutti i cittadini e altresì garantire che le risorse pubbliche non diventino mera fonte di sussistenza di organizzazioni malavitose;

impegna il Governo:

a procedere con le opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini alle forme di controllo diffuse verso le amministrazioni pubbliche e garantire altresì l'accessibilità totale da parte degli stessi ai dati che riguardano utilizzo delle risorse pubbliche;

a procedere con opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini nell'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo a quelli relativi ai bandi di gara, alle consulenze, alle spese immobiliari di qualsiasi natura, agli, appalti e assegnazioni di servizi in maniera diretta, agli investimenti mobiliari e immobiliari, ai compensi - e ogni altra forma di erogazione monetaria - dei dirigenti all'interno degli enti stessi.

G24-quinquies.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premesso che:

il decreto in oggetto reca numerose misure volte a semplificare le procedure amministrative;

considerato che:

l'articolo 65 del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, demanda ad un decreto ministeriale il compito di regolamentare, tra le altre cose, la disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta, la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica;

l'articolo 28 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, elenca le autorità competenti al rilascio delle diverse patenti nautiche. Nel dettaglio, si riconosce alle capitanerie di porto il compito di rilasciare le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa e le patenti nautiche che abilitano al comando di navi da diporto. Lo stesso articolo riconosce invece agli uffici circondariali marittimi il compito di rilasciare esclusivamente le prime due tipologie di patenti, ad esclusione, quindi, della terza, ovvero di quelle che abilitano al comando di navi da diporto e agli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale il compito di rilasciare solamente la prima categoria, ovvero le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

l'articolo 29 del regolamento di cui al medesimo decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, disciplina, invece, la composizione delle commissioni d'esame sancendo che: in caso di conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa, suddetto esame venga conseguito dinanzi ad un esaminatore nominato dal capo del circondario marittimo; in caso di conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa, suddetto esame venga sostenuto dinanzi ad una commissione nominata dal capo del circondariato marittimo e, infine, in caso di conseguimento di una patente valida per il comando delle navi da diporto, la commissione venga nominata dal capo del compartimento marittimo;

le motorizzazioni, provvedendo già annualmente al rilascio di un elevato numero di patenti nautiche, risulterebbero tecnicamente pronte ad adempiere al ruolo di unico organo autorizzato a rilasciare suddette patenti;

l'unificazione di cui in parola consentirebbe di inserire tutte le patenti nautiche nell'archivio

delle patenti di guida già esistenti senza creare ulteriori banche dati che prevedrebbero costi molto significativi;

la motorizzazione, poiché organizzata su base provinciale, è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale riuscendo, dunque, a garantire un servizio uniforme e diffuso;

impegna il Governo:

a procedere ad una razionalizzazione della normativa relativa alle procedure di rilascio e di rinnovo delle diverse tipologie di patenti nautiche riconoscendo ai soli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale la potestà di rilasciare le patenti nautiche e al capo del compartimento marittimo il compito di nominare le commissioni d'esame, composte secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

24-quinquies.0.1

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*sexies*.

(Piani di razionalizzazione, controlli interni e misure anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad attivare il controllo di gestione. In mancanza di attivazione del controllo di gestione non è possibile erogare alcuna componente accessoria della retribuzione connessa al risultato.

2. Per il triennio 2015-2017 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano obbligatoriamente i piani di razionalizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le amministrazioni pubbliche suddette sottoscrivono contratti collettivi di secondo livello, che valorizzano l'efficienza e la performance organizzativa, al fine di conseguire le economie di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

3. I piani e le misure anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, trovano altresì applicazione anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

25.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «è comunque a titolo gratuito» aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso il rappresentante di cui al presente comma, resta in carica per sei mesi e lo stesso non può essere riproposto.».

25.2

BERTOROTTA

Precluso

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

25.3

BERTOROTTA

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano provveduto a presentare domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.».

25.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Sopprimere i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.

25.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore detta legge di conversione del presente decreto le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da due medici dell'Inps in qualità di componenti effettivi. Gli accertamenti che la Commissione medica integrata conclude con giudizio unanime comportano l'esclusione della persona disabile da ulteriori verifiche. Nel caso in cui la valutazione non unanime dell'accertamento da parte della Commissione medica integrata, derivi da giudizi di uno o entrambi i medici di nomina Inps, questi dovranno inserire la motivazione nel verbale, in questo caso l'INPS sospende l'invio del verbale alla persona disabile e acquisisce dalla Asl la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legate territorialmente competente, entro i successivi dieci giorni potrà validare il verbale agli atti ovvero disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi venti giorni. Nel caso sia disposta una ulteriore visita questa sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico Inps, indicato dal Responsabile della Commissione medico legale, diverso dal componente della Commissione medica integrata con funzione di presidente, al quale è demandato il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria, e da un operatore sociale nei casi previsti dalla normativa vigente.».

G25.1

RUSSO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, contiene norme in materia di semplificazione per i soggetti con invalidità;

in particolare, la disposizione citata modifica l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo di semplificare la partecipazione dei soggetti invalidi alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;

essa prevede infatti che la persona handicappata, affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento, non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;

la norma, per quanto risponda all'esigenza di garantire i diritti dei soggetti con invalidità, rischia di essere eccessivamente restrittiva, lasciando fuori dal suo campo di applicazione un elevato numero di persone aventi una percentuale di disabilità di poco al di sotto della soglia prevista,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti dell'applicazione della disposizione normativa richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative per riconsiderare la percentuale prevista dalla medesima e fissare conseguentemente una soglia più bassa, in modo da ricomprendere le persone con percentuale di invalidità non inferiore al 65 per cento.

G25.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame reca norme di semplificazione per le persone con disabilità;

considerato che:

è ormai accertata l'inutilità dei piani straordinari di contrasto nei confronti del falsi invalidi, in quanto i riscontri, a fronte di centinaia di migliaia di verifiche ed ingenti costi sostenuti, non sono risultati congrui rispetto ai risultati attesi;

dati i risultati dei piani straordinari di contrasto ai falsi invalidi sarebbe coerente prenderne atto e procedere alla sospensione degli stessi,

impegna il Governo:

a sospendere le attività previste dai piani straordinari previsti dall'articolo 1 comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvedendo contestualmente a dare immediata attuazione al capitolo 3, Linea di intervento 1, «Revisione del sistema di accesso, riconoscimento-certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, recante adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».

G25.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, integra le commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie locali in tutti i capoluoghi di provincia con un rappresentante designato dalle associazioni delle persone disabili espero in materia;

considerato che:

le commissioni mediche locali hanno il compito di accertare i requisiti psichici e fisici nei casi di revisione o rinnovo della patente di guida richiesta da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche e funzionale di arti o colonne vertebrali;

il comma 1 dell'articolo 25 in forma generica parla di «esperto in materia» senza specificare la materia nel quale dovrebbe essere esperto;

si rende quindi necessario procedere ad una definizione precisa di esperto in materia;

impegna il Governo:

a definire compiutamente e in modo adeguato che l'esperto in materia al quale si fa riferimento al comma 1 dell'articolo 25 è colui esperto nella valutazione dell'incidenza psicofisica conseguente alle condizioni di disabilità.

G25.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, aggiunge un periodo. all'articolo 119, comma 4 lettera *a)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con il quale si afferma che il conducente che presenti situazioni di mutilazione o minorazioni fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni per i successivi rinnovi di validità della patente potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2, del citato articolo 119, ovvero procedure semplificate;

considerato che:

quanto previsto al comma 2 dell'articolo 25 è una semplificazione positiva per persone con

disabilità;

sarebbe necessario e positivo procedere ulteriormente nelle iniziative di semplificazione che rappresenterebbero un vantaggio per le persone con disabilità;

il comma 2-*ter* dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, l'interessato debba esibire apposita certificazione;

se la certificazione di cui ai commi 2-*ter* e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, potesse essere inviata dalla persona con invalidità anche per posta elettronica certificata, questo rappresenterebbe un ulteriore passo di effettiva semplificazione.

impegna il Governo:

a introdurre, come forma di ulteriore semplificazione, la possibilità, anche con modifiche di carattere normativo, che la consegna della certificazione di cui ai commi 2-*ter* e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, possa avvenire tramite posta elettronica certificata.

G25.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, modifica la disciplina della sosta dei veicoli di persone disabili dotati di apposito contrassegno, e mentre si obbliga i concessionari di aree destinate a parcheggi a pagamento a destinarne una quota a sosta gratuita per i veicoli di persone disabili, mentre per le aree di parcheggio a pagamento gestite direttamente dai comuni diventa una decisione facoltativa, mentre in precedenza era obbligatorio;

tale norma pare contraddittoria in quanto non sembra plausibile che ai concessionari sia imposto di lasciare a disposizione aree di sosta gratuite mentre per i comuni si tratti di una mera facoltà;

non sembra, inoltre, che con la modifica introdotta aumenti l'offerta di soste gratuite per i veicoli di persone disabili con contrassegno quando i posti loro assegnati sono occupati o indisponibili;

impegna il Governo:

a ripristinare la norma che prevede per i comuni l'obbligo a riservare aree di sosta gratuite per i veicoli di persone disabili dotate di contrassegno laddove i posti loro assegnati risultino occupati o indisponibili aumentando così sensibilmente l'offerta complessiva di aree di sosta gratuite per i veicoli di persone disabili.

G25.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 25 del decreto in esame introduce modifiche in materia di semplificazione per soggetti con invalidità;

considerato che:

merita particolare attenzione anche la tutela dei lavoratori invalidi che si assentano per motivi di salute dal luogo di lavoro, ai quali viene effettuata una ritenuta economica relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia;

la normativa attuale esclude da tale ritenuta economica le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'Inail, a ricovero ospedaliero o di *day-hospital* e le assenze dovute a patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete, anche apportando modifiche alla legge 133/2008, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori,- .affetti da patologie gravi e invalidanti e di quelli ai quali è riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità, che si assentano dal lavoro per motivi di salute con lo stesso regime giuridico previsto per i soggetti che si sottopongono alle terapie salvavita.

26.1

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi».

G26.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 26 del decreto legge in esame aggiunge all'articolo 9 della legge 16 novembre 2001, n. 405 un comma 1-*bis* il quale prevede che nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, per le patologie croniche il medico possa prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta;

considerato che:

la dematerializzazione delle ricette è una delle iniziative più importanti per dotare l'Italia di un sistema moderno che risponda alle esigenze dei cittadini ma anche di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

a tre anni dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 la ricetta dematerializzata sull'intero territorio nazionale è ancora da «materializzarsi» appare quindi necessario determinare un termine efficace con sanzioni effettive nei confronti di quelle regioni che non adempiano in tempi brevi all'applicazione del citato decreto;

impegna il Governo:

ad porre in essere azioni concrete affinché la dematerializzazione delle ricette di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze sia applicata sull'intero territorio nazionale entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e a prevedere opportune sanzioni, mediante riduzione dei trasferimenti, per le regioni inadempienti.

27.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«*0a)* al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva comunque un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile"».

27.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge n. 138

dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente».

27.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *e)* del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti dei professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente».

27.4

FLORIS

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: "assenti dal servizio per malattia effettuati", sono aggiunte le seguenti parole: "dall'INPS, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e".

3-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto. dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria risponde dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

27.6

SCAVONE, URAS, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. 1. All'articolo 17, comma 5, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (razionalizzazione della spesa) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "assenti dal servizio per malattia effettuati", aggiungere le seguenti: "dall'INPS, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 639 e".

3-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

G27.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e

per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

sono giunte da parte di numerosi cittadini segnalazioni su una serie di disfunzioni nella fase di prescrizione e distribuzione da parte delle Asl della Regione Campania dell'ossigeno utilizzato per disturbi e patologie croniche, quindi equiparabile ad un farmaco necessario;

appare evidente che le disfunzioni segnalate sulle modalità di prescrizione e distribuzione dell' ossigeno in qualità di farmaco essenziale hanno una ricaduta pesante sui cittadini che hanno diritto e bisogno dell'utilizzo dell'ossigeno per affrontare al meglio le patologie per quali sono costrette a ricorrere momentaneamente o per sempre all'ossigeno;

impegna il Governo:

per quanto di propria competenza, al fine di garantire il diritto alla salute e alle cure, a disporre iniziative finalizzate allo snellimento delle procedure di prescrizione di distribuzione dell'ossigeno nelle Asl della regione Campania;

a verificare che le disfunzioni segnalate per le Asl della regione Campania non si verifichino anche in nelle altre Regioni;

a monito rare e confrontare il costo dell'ossigeno nelle regioni evitando che sul servizio sanitario nazionale gravino spese per r acquisto di ossigeno con costi sensibilmente diversi da regione a regione se non da Asl con Asl.

27.0.1

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, PALERMO

Precluso

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, nella Regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla Regione alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Regione e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'archivio regionale, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione dello stesso con l'archivio nazionale del P.R.A.».

27.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Precluso

Dopo l'**articolo 27,** inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 nelle Province autonome di Trento e di Bolzano la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è delegata alle medesime Province alle quali l'Automobile Club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli archivi provinciali, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione degli stessi con l'archivio nazionale del P.R.A. Salvo che non sia diversamente disposto con normativa delle predette Province autonome, AC.I. continua ad esercitare la predetta funzione con oneri a proprio carico sulla base di direttive della rispettiva Provincia autonoma.».

27-bis.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti» con le seguenti: «euro centocinquantamila per i soggetti danneggiati viventi da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di

emoderivati infetti, e di euro duecentocinquantamila per i familiari dei soggetti deceduti».

27-bis.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

27-bis.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «a legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le risorse finanziarie non utilizzate a decorrere dall'anno 2008».

27-bis.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Per accedere alla procedura di cui al presente articolo, non operano i criteri della prescrizione e del periodo di contagio».

G27-bis.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 27-*bis* del decreto-legge in esame reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

in particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa sia riconosciuto un equa riparazione determinata nella misura di euro centomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

le somme destinate alla equa riparazione sono assolutamente esigue e non possono essere certamente definite una equa riparazione;

impegna il Governo:

a porre in essere misure concrete volte a reperire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponibili e di conseguenza le somme destinate alla equa riparazione di cui al comma 1 dell'articolo 27-*bis* destinando una somma non inferiore a euro duecentomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto, non inferiore a euro trecentomila per i danneggiati da somministrazione di emoderivati infetti, e non inferiore a euro sessantamila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

G27-bis.2

SCIBONA, SIMEONI

Precluso

Il Senato,

l'articolo 27-*bis* reca «Procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrare di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie» e stabilisce il risarcimento nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e con 20.000 i danneggiati da vaccinazione;

al comma 2 dell'articolo 27-*bis* viene stabilito, altresì, che la corresponsione delle somme sopra

menzionate è «subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa nei confronti dello Stato;

considerato che:

il Governo italiano si era impegnato sin dal 2007 a risarcire tutti i danneggiati con somme ben più elevate arrivando sino alla cifra di euro 300.000 per ogni danneggiato da trasfusione di sangue infetto che ne avesse i requisiti richiesti dalla legge;

lo Stato ha una grande responsabilità non solo per non aver vigilato sulla sicurezza del sangue fra gli anni '70 e '80, ma anche per aver permesso l'impunità a coloro che hanno causato migliaia di vittime, (anni '90 e 2000) questione che genera una autonoma responsabilità verso le famiglie delle vittime dello Stato italiano che è sanzionabile dalla corte europea;

il risarcimento previsto dall'articolo 27-*bis,* anche secondo i comitati popolari di emofilici danneggiati da plasma e derivati infetti: «offensive della loro drammatica storia»;

impegna il governo a:

triplicare gli importi citati nel comma 1 dell'articolo 27-*bis* del disegno di legge in esame anche« attingendo da spese dello Stato futili come armamenti o grandi opere inutili, come la Nuova Linea Torino - Lione.

G27-bis.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 27-*bis* reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

l'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2012, prevede alle lettere *a)* e *b)* del primo comma e al comma 2, indicazioni prescrittive che di fatto limitano la possibilità da parte dei soggetti aventi diritto alla applicazione dei moduli transattivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità in successivi provvedimenti legislativi di procedere alla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 5 del decreto Ministero della salute.

G27-bis.200

ORRU'

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 27-*bis* del decreto-legge in esame prevede la possibilità di un risarcimento in cifra fissa, per i soggetti danneggiati in ambito sanitario (o per i loro eredi) che abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda di adesione alla procedura transattiva, in alternativa allo svolgimento di quest'ultima e ad ogni altra pretesa risarcitoria;

i soggetti interessati rientrano nelle categorie dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

il risarcimento in cifra fissa è pari a 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti ed a 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria;

le somme destinate alla equa riparazione appaiono esigue,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori provvedimenti, specifiche

agevolazioni fiscali per le suddette categorie di soggetti in relazione al risarcimento in esame, nonché di incrementare le somme destinate alla equa riparazione.

28.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.3

BISINELLA, ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.4

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *1.* L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.

2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti».

28.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *1.* Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017».

28.6

BISINELLA, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento», con le seguenti: «per l'anno 2015, del 20 per cento, per l'anno 2016, del 35 per cento».

28.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

28.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

G28.1

DE PETRIS

Precluso

Il Senato, in sede di discussione dell'A.S. 1582,

premesso che:

l'articolo 28 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese;

prima delle modifiche intervenute in sede referente detto articolo, nella sua versione iniziale, prevedeva il dimezzamento dell'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, ovvero la principale fonte di fianziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70 per cento delle entrate;

durante l'esame del provvedimento in sede referente, ma anche e soprattutto in sede consultiva presso la 10ª Commissione (Attività Produttive), è emerso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fomire, detratta una quota calcolata in base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema;

dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe - stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 - pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro;

secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere, la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013;

elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale-finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità - cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro;

il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finariziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale;

gli effetti derivanti dall'applicazione del citato dimezzamento avrebbe potuto produrre rilevantissime ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità);

durante l'esalne in sede referente è stata approvata una serie di emendamenti identici presentati da vari Gruppi Parlamentari ove si prevede, invece, che nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale, l'importo di questo stesso diritto sia ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. Viene previsto, inoltre, che le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - ovvero le tariffe e i diritti di segreteria - siano fissati sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni;

in buona sostanza è stata accolta la proposta di avviare un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale, che faccia particolarmente leva sulla metodologia dei costi *standard*,

impegna il Governo:

a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi derivanti dalla norma in questione sotto il profilo occupazionale, della riduzione del sostegno al sistema infrastrutturale locale (porti e aeroporti, sistema fieristico, autostrade, banda larga), della riduzione di interventi a sostegno del sistema turistico-culturale (già oggetto di scarsi investimenti) e, infine, della riduzione di micro-interventi spesso vitali per mantenere attivo il sistema produttivo locale nei contesti di dimensioni più contenute;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di tesa ad affrontare la questione relativa alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese superando la logica del mero taglio lineare al fine di adottare una soluzione di tipo selettivo che risponda «al tipo di presenza e di azione che serva per sostenere il tessuto produttivo territoriale», vincolando altresì gli enti camerali a indirizzare parte delle risorse verso specifiche direttrici (ad esempio innovazione tecnologica; nuova occupazione; digitalizzazione dei processi; *green economy*; *made in Italy*) opportunamente individuate attraverso il coinvolgimento di tavoli territoriali inter-istituzionali: Regioni, Enti locali, CClAA;

a porre in essere ogni atto di competenza volto ad scongiurare il rischio che l'abbattimento dei diritti camerali previsto dal provvedimento in esame, se non accompagnto da un serio progetto di razionalizzazione e di rilancio del sistema camerale stesso, piuttosto che rappresentare una riforma, costituisca solo l'avvio di un inevitabile indebolimento del sistema economico locale e nazionale.

G28.200

CAMPANELLA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disposto dell'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014 provoca un'importante riduzione delle entrate delle camere di commercio, con effetti deteriori sui bilanci di tali enti;

ai sensi della legge 2/1962 della Regione Siciliana le camere di commercio insistenti sul territorio delle Regione siciliana pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili ne sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal disposto del suddetto articolo 28,

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento e, comunque con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane.

29.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «52», terzo periodo, dopo le parole: «L'iscrizione nell'elenco è» aggiungere le parole:«obbligatoria e».

29.2

GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, capoverso «52», ultimo periodo, sostituire le parole: «La prefettura effettua verifiche periodiche» con le seguenti: «La prefettura del territorio in cui ha sede legale l'impresa effettua verifiche almeno semestrali».

29.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «52-bis», sopprimere le parole da: «anche ai fini» fino a:«è stata disposta».

29.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «52-bis», aggiungere il seguente:

«52-*ter*. Gli elenchi di cui al comma 52 confluiscono su base nazionale in quelli previsti all'articolo 45 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

29.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«dodici mesi» con le parole: «sei mesi».

29.6

GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

Precluso

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione si intendono risolti senza ulteriori oneri per i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

29.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la lettera *e)* è soppressa».

30.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«da personale» aggiungere le seguenti: «proveniente dalla soppressa AVCP».

30.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«o dalle direzioni nazionale e distrettuali antimafia.»

30.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «verifica, in via preventiva» inserire le seguenti: «entro e non oltre trenta giorni dalla loro pubblicazione».

30.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* effettua un controllo approfondito sulle procedure di affidamento di tutti i lavori e le forniture di importo superiore alla soglia di centomila euro riguardanti EXPO 2015 e provvede a segnalare eventuali irregolarità e anomalie».

30.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il Presidente dell'ANAC dispone, in via consultiva, di funzioni di monitoraggio e verifica sui lavori inerenti la realizzazione e l'esercizio della ferrovia Torino-Lione nella sezione transfrontaliera franco-italiana di cui alla legge 23 aprile 2014, n. 71. Nell'ambito di queste funzioni l'ANAC esprime pareri non vincolanti sui lavori nella sezione transfrontaliera che comunica alle

autorità competenti del Governo francese così nel rispetto dell'accordo di cui alla medesima legge. Ai fini di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui sopra il Governo provvede a emanare i necessari provvedimenti.

3-*ter*. Ai fini del comma 3-*bis* il Presidente dell'ANAC può avvalersi del supporto della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e del Prefetto di Torino.».

G30.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli ufficigiudiziari» (atto senato n. 1582);

premesso che:

la disposizione di cui all'articolo 30 del decreto-legge in esame affida al Presidente dell'ANAC - che si potrà avvalere di un'apposita unità operativa - il compito di indagare sulla regolarità e sulla trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del «grande evento» EXPO 2015;

nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha colpito l'Expo 2015 risultano coinvolgimenti connessi ad appalti della società Sogin per disattivare e smantellare *(decommissioning)* gli impianti nucleari dismessi e gestire i rifiuti radioattivi, a seguito dell'esito dei *referendum* abrogativi del 1987,

impegna il Governo:

alla luce della particolare delicatezza della materia della gestione dei rifiuti radioattivi, ad informare le Commissioni competenti della Camera e del Senato in ordine ai risultati dei controlli sugli appalti indicati in premessa.

31.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)», con la seguente: «ed all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

31.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o irregolarità deve essere basato su elementi certi e documentati. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura presa ai danni dell'autore è motivata da ragioni estranee alla segnalazione effettuata dal medesimo autore".».

31.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'autore di una segnalazione di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita una somma di denaro a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento delta somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, fermo restando che la somma di denaro spettante a titolo di premio non può essere superiore a 2 milioni di euro"».

31.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere 1, il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "al Dipartimento della funzione pubblica" aggiungere le seguenti: "ed all'Autorità nazionale per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC)"».

G31.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 31 del decreto legge in esame reca modifiche all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'ANAC;

considerato che:

attualmente i dipendenti pubblici e privati a seguito di denunce di atti di corruzione e irregolarità subiscono molto spesso provvedimenti disciplinari, mobbing e licenziamenti;

la posizione dei cosiddetti *whistleblower* non viene adeguatamente tutelata nelle aziende, in ambito privato e pubblico, da fenomeni di *mobbing* e altre forme di vessazione o discriminazione che possano pregiudicarne l'integrità psicofisica o la carriera lavorativa;

non viene nemmeno prevista una ricompensa, anche in termini monetari, nel caso il dipendente sia venuto a conoscenza di atti di corruzione o irregolarità, come invece è previsto in altri ordinamenti, ad esempio negli Stati Uniti, dove non solo il dipendente è tutelato, ma è addirittura incel1tivato a fare segnalazioni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attribuire all'autore di una segnalazione di reati o irregolarità, che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica .amministrazione, una somma di denaro a titolo di premio, in percentuale rispetto alla somma recuperata a seguito del provvedimento di condanna definitiva della Corte dei conti.

32.1

GIARRUSSO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «il Presidente dell'ANAC» fino alla fine del camma can le seguenti: «il Prefetto competente, sentito il Presidente dell'ANAC, dispone la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto d'appalto, con il pagamento della sole spese sostenute e certificate. La prosecuzione dei lavori sarà affidata alta seconda azienda classificata nella gara d'appalto.».

32.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Presidente dell'ANAC» con le seguenti: «l'ANAC».

32.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «in presenza di» fino a: «attribuibili ad» con le seguenti: «nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *a)*, sostituire la parola: coinvolto con le seguenti: indagato;

b) al comma 2, sostituire la parola: «coinvolto ti con la seguente: t'indagato», le parole: «ovvero nei casi più gravi» sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: «di appalto oggetto del procedimento penale»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale, sono attribuiti agli amministratori tutti relativi i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso per l'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale per l'intera durata della misurati;

d) al comma 5, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua applicazione»;

e) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'lmpresa», inserire le seguenti: «limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale» e al terzo periodo, sostituire la parola: «prescrizioni» con la parola: «indicazioni»;

f) al comma 10 inserire, infine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua approvazione»;

g) inserire in fine il seguente comma: «10-*bis*. I provvedimenti di cui al presente articolo. sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.».

32.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a)del presente decreto», inserire le seguenti: «fin dalla fase del procedimento penale corrispondente all'iscrizione della notizia di reato per una delle suddette fatti specie,».

32.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1) inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha diritto di ricevere notizie e informazioni e di richiedere atti e documenti sui procedimenti per i reati di cui al comma 1 del presente articolo, non coperti da segreto.».

32.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il pubblico ministero, che proceda all'iscrizione della notizia di reato in un'ipotesi che potrebbe dare luogo alle misure straordinarie di gestione di cui al comma 1, deve subito informarne il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.».

32.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*. Quando siano disposti una misura cautelare o un rinvio a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-*bis* c.p., 319-*ter* c.p., 319-*quater* c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-*bis*, c.p. 346-*bis*, c.p., 353 c.p. e 353-*bis* c.p., l'autorità giudiziaria procedente informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione."».

32.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 8.

32.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole da: «sussista l'urgente» fino a: «ancorché» con le seguenti: «e qualora».

G32.1

MALAN

Precluso

Il Senato,

in sede diesame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»,

impegna il Governo:

ai fini del rafforzamento della trasparenza amministrativa nel settore delle concessioni autostradali, ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017.

G32.2

SCIBONA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene numerosi interventi in materia di semplificazione nel settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria) e in settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici);

la semplificazione è un fattore decisivo per la competitività del Paese, ma soprattutto per l'effettività dei diritti dei cittadini, per la fruibilità dei servizi e delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini italiani, dei cittadini comunitari ed extracomunitari;

per passre da una semplificazione annunciata ad una semplificazione effettivamente percepita e rilevata dai cittadini, occorrerebbe anche intervenire in altri ambiti con cui i cittadini sono costretti a confrontarsi quotidianamente;

considerato che:

nei Paesi confinanti con l'Italia sono in vigore abbonamenti autostradali valevoli su tutte le tratte nazionali, come ad esempio l'Eurovignette svizzero, danese, svedese e del Benelux, che di fatto costituisce una sorta di contrassegno prepagato;

tale metodo permette di accedere in autostrada ogni qualvolta si voglia senza l'utilizzo di barriere per l'esazione del pedaggio;

al fine di perseguire una reale semplificazione per i cittadini, in particolare per i pendolari, sarebbe auspicabile l'introduzione di abbonamenti autostradali su scala nazionale, in modo da permettere l'utilizzo delle autostrade da parte di un numero maggiore di utenti e decongestionare il traffico sulla rete stradale ordinaria, nonché da abbattere i costi per l'utente:

inoltre, nel nostro Paese l'esazione dei pedaggi è sempre più demandata a stazioni ad elevata

automazione o alle barriere Telepass e Viacard senza la presenza di operatori, per cui l'impatto di tale nuovo sistema di abbonamento sotto il profilo occupazionale sarebbe quasi nullo se non minimo;

impegna il Governo:

a predisporre, sentite l'Anas e le società concessionarie, un abbonamento autostradale annuale, su scala nazionale, comprendente libero transito su tutte le tratte autostradali, tangenziali e i grandi raccordi;

ad organizzare tale abbonamento prevedendo una tariffazione non correlata alla frequenza dei passaggi ed ai chilometri di percorrenza, ma differenziata in base alle attuali categorie di classi di pedaggio;

a permettere l'acquisto dell'abbonamento in tutte le stazioni di servizio, punti vendita di beni di monopolio e negli uffici doganali;

ad eliminare, conseguentmente, ogni altra forma di pedaggio di transito veicolare.

33.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima» con le seguenti: «chiede all'Avvocatura Generale dello Stato di esprimere».

34.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato».

35.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in cui hanno sede» aggiungere le seguenti: «o per qualunque altra ragione».

35.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

35.0.1

MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo 35**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Il ministero delle infrastrutture e trasporti, entro il 31 dicembre 2014, indice le procedure per la messa in gara delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014. Per le concessioni autostradali in scadenza entro il 30 giugno 2017 le procedure dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2015.

2. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014, avvia, in conformità con il codice degli appalti, le procedure di cui al comma 10 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 inerenti la costruzione e gestione di autostrade da affidare in concessione».

36.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota

di pari importo derivante dalle maggiori entrate determinate dalla disposizione di cui al comma 4-*bis*.

4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

37.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «per gli appalti di importo», fino a: «soglia comunitaria», con le seguenti: «relative a contratti di importo superiore a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da trasmettere alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla ricezione. L'ANAC potrà richiedere, nel medesimo termine di 15 giorni, e per una sola volta, integrazioni e chiarimenti dovrà pronunciarsi definitivamente entro e non oltre 30 giorni decorsi dalla ricezione degli stessi. Decorsi tali termini, in assenza di comunicazioni, la valutazione si riterrà positiva».

37.2

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere b), c) e d)», con le seguenti: «lettere b), c), d)ed e)».

37.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo, altresì, per l'Autorità nazionale anticorruzione il potere di richiedere rinvio di tali documentazioni a sua discrezione, all'esito di una prima valutazione».

37.4

CIOFFI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 132», inserire le seguenti: «comma 1».

37.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 132», inserire le seguenti: «, comma 1, lettere b), c)e d)».

G37.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 37 del decreto legge in esame introduce l'obbligo di trasmettere le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione;

il testo del citato articolo 37 precisa che dette varianti in corso d'opera debbano essere

trasmesse tramite le sezioni regionali, all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC, anche nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

considerato che:

detta previsione risponde alla necessità di aumentare le forme di contrasto ai fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici che, come dimostrano le cronache, riguardano diffusamente le fasi di esecuzione dei contratti, e dunque tutto quello che accade successivamente all'aggiudicazione del contratto di appalto;

a questo riguardo, e con specifico riferimento agli obblighi a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici - oltre alle note e diffusissime deroghe rispetto al Codice dei Contratti previste per la realizzazione delle cosiddette grandi opere - va rilevato che, in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 201/2011, è stato introdotto un regime derogatorio anche per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria;

con l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è stato inserito il comma 2-*bis*, in base al quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire, e non trova applicazione il Codice dei Contratti;

in merito all'approvazione del citato comma 2-*bis* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella Deliberazione n. 43 del 4 aprile 2012 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici aveva segnalato quanto segue: «Il campo di applicazione della norma recata dall'articolo 16, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come introdotto dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214/2011, ovverosia la non applicabilità del Codice per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia eseguite dal privato titolare del permesso di costruire, appare eccessivamente ampio. La liberalizzazione introdotta consente all'operatore privato di gestire contratti fino ad un valore di 5 milioni di euro, senza tracciabilità degli eventuali, e consistenti, ribassi d'asta, subappalti, qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori stessi, vigilanza dell'Autorità, per opere di urbanizzazione di pubblica utilità che saranno acquisite al patrimonio comunale»;

l'applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 16 del DPR 380/2001 ha consentito, e consente tuttora, di selezionare, senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, i soggetti che eseguono opere pubbliche tali vanno considerate le opere di urbanizzazione destinate ad essere acquisite al patrimonio dei comuni e connesse alle infrastrutture esistenti a valere su risorse pubbliche perché tali vanno considerati i ed oneri concessori, a detrazione parziale o integrale dei quali le opere in argomento vengono eseguite;

lo stesso comma 2-*bis* solleva i soggetti che eseguono opere di urbanizzazione di importo fino a 5 milioni di euro come evidenziato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dall'obbligo di rispettare tutte procedure del Codice dei Contratti, finalizzate ad assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle fasi di esecuzione dei contratti pubblici, e dunque senza adeguate garanzie rispetto alla qualità dei lavori eseguiti, all'accertamento dei valore economico delle opere e alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi;

impegna il Governo:

ad acquisire dai comuni l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-*bis* del DPR 380/2001, sono state realizzate ovvero sono in corso di realizzazione, direttamente dai titolari dei permessi di costruire, con il regime derogatorio previsto dallo stesso comma 2-*bis*, completo dei relativi quadri, tecnico-economici e degli eventuali aggiornamenti degli stessi apportati in corso di esecuzione;

a trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione le informazioni acquisite dai comuni in ordine alle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16

comma 2-*bis* del DPR 380/2001, sono state realizzate direttamente da parte dei titolari del permessi di costruire e dunque senza l'obbligo di rispettare le disposizioni del Codice dei Contralti al fine di acquisire le necessarie valutazioni da parte della stessa Autorità sull'applicazione della disposizione in argomento.

37.0.1

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Dopo l'**articolo 37**, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis.*

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti informa societaria)

1. Alla lettera c-*bis* del comma 1 dell'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)*, all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici.

3. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,7 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento dei contributo di cui al presente comma"».

37.0.2

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, TONINI, LANIECE

Precluso

Dopo l'**articolo 37**, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis.*

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. All'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fitte, il seguente comma:

"2-*bis.* Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati, istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 30 per cento".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)*, all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, valutati in 2,8 milioni di euro si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013; n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016"».

37.0.3

GIBIINO

Precluso

Dopo l'**articolo 37,** inserire il seguente:

«Art. 37-*bis.*

(Pubblicazione on-line *dei documenti di gara)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente: "9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesse libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo *Internet* presso il quale tale documentazione è accessibile,";

2) il comma 10, è sostituito dal seguente: "10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.";

b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"i. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9"».

37.0.4

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, TONINI, LANIECE

Precluso

Dopo l'**articolo 37,** inserire il seguente:

«Art. 37-*bis.*

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti informa societaria)

1. All'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis.* Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati, istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 20%".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b),* all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter,* valutati in 1,86 milioni di euro si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante«corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016».

38.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

38.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «dieci».

38.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «venti».

38.4

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

38.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso».

38.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Il decreto di cui al comma 1 prevede le modalità operative per fronteggiare Le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali».

38.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Nel decreto di cui al comma precedente sono previste le modalità operative inerenti sia al sito di giustizia amministrativa sia per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali».

38.0.1

FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 38,** inserire il seguente:

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di silenzio assenso)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente non può assumere determinazioni in via di autotutela.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza"».

38.0.2

FUCKSIA

Precluso

Dopo l'**articolo 38,** inserire il seguente:

«Art. 38-*bis.*

1. All'articolo 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 1, dopo la parola "annullabile", sono aggiunte le seguenti "entro e non oltre 30 giorni della sua emanazione"».

38.0.3

FUCKSIA

Precluso

Dopo l'**articolo 38,** inserire il seguente:

«Art. 38-*bis.*

1. L'articolo 4, del testo unico dell'edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001, è sostituito come segue:

"Art. 4. - *1.* Ferma restando la competenza dei comuni nella disciplina dell'attività edilizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, i regolamenti edilizi comunali attualmente vigenti, sono sostituiti dal regolamento ministeriale dei livelli essenziali delle prestazioni degli edifici, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministeri dello Sviluppo Economico, del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento ministeriale. Il regolamento ministeriale deve. contenere i principi delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi"».

38.0.4

FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 38,** inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

1. Il Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la conferenza unificata, in conformità all'articolo 117 della Costituzione,secondo comma, lettera *m),* definisce con decreto, i livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare, determina, in riferimento agli Sportelli Unici Attività Produttivi e gli Sportelli Unici per L'edilizia, modalità operative standardizzate, e, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui l'art. 118 della Costituzione, schemi di convenzioni con le Camere di commercio, i Consorzi delle aree di sviluppo industriale e le Associazioni imprenditoriali del territorio».

38.0.5

FUCKSIA

Precluso

Dopo l'**articolo 38,** inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

1. All'articolo 17 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5. Non sono dovuti il costo di costruzione né gli oneri di urbanizzazione, al fine di favorire il riuso e la semplificazione amministrativa per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso senza opere o con opere interne, anche sè determinano aumento di superficie senza modifica della sagoma e dei volumi, a condizione che non sia dimostrato dal Comune, entro 30 giorni, un rilevante aggravamento dell'impatto urbanistico.

6. Gli interventi di riuso e di ristrutturazione edilizia non comportano adeguamento degli *standard* urbanistici.

7. Per favorire il riuso gli interventi di edilizia sostitutiva corrispondono costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, se dovuti, ridotti della metà"».

39.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

39.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

39.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 1.

39.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento», con le seguenti: «Nel caso in cui riscontri la

mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento,».

39.5

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive» con le seguenti: «La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive».

39.6

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «5000».

39.7

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «10.000».

39.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere gli ultimi due periodi.

39.9

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2 alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti:«sono inseriti i seguenti» e, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. In caso di effettivo possesso del requisito alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione al riguardo che risulti incompleta o irregolare non può considerarsi vizio invalidante; la stazione appaltante assegna ai concorrenti, in caso di dichiarazioni mancanti o irregolari, un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione».

39.10

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 2, capoverso comma «1-ter», sostituire le parole: «mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni» con le seguenti: «mancanza o incompletezza delle dichiarazioni».

39.11

CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i criteri per l'individuazione delle irregolarità essenziali e delle dichiarazioni non indispensabili eli cui al comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 1 del presente articolo.»

39.12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio.»

39.0.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia)

1. Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

"6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità"».

39.0.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria)

1. All'articolo 121 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria"».

39.0.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dai mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati),

contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1"».

39.0.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici)

1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.

3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto».

39.0.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1º luglio 2015 quanto all'acquisizlone di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1º gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1º luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano:

a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;

b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo dei comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;

c) nei *cast* di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207"».

40.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

40.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dell'articolo 120, dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), ivi modificata, la lettera *a)* è sostituita come segue:

"*a)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

' 6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata, ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nei rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigente istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione dal giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio '"».

40.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «comunque» con le parole: «ove ne ricorrano i presupposti».

40.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «in forma semplificata»;

b) *sostituire la parola:* «quarantacinque» *con la seguente:* «sessanta».

40.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «in forma semplificata»;

b) *al terzo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente:* «sessanta».

40.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», sopprimere le parole: «in forma semplificata».

40.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», quarta periodo, dopo la parola: «nonché», sano inserite le seguenti: «, con parere obbligatorio».

40.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», sesto periodo, le parole: «, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti» sono soppresse.

40.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «rientranti nei suddetti limiti» aggiungere le seguenti: «a pena di nullità della sentenza».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «; il mancato esame» *fino alla fine del comma.*

40.10

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

40.11

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

40.12

CIOFFI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «8-bis», sostituire le parole da: «anche qualora» a: «irreversibili» con le seguenti: «solo qualora dalla decisione sulla domanda cautelate derivino effetti irreversibili».

40.13

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «due anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «un anno»;

b) *le parole da:* «effettua» *a* «sperimentazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «esprime un parere in ordine agli esiti di tale sperimentazione».

G40.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 40 reca misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici. Tale articolo prescrive che: il giudizio viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il collegio, quando dispone misure cautelari, possa subordinare l'efficacia delle stesse alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore; le parti, per. un periodo sperimentale di due anni, debbano contenere le dimensioni del ricorso è degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense, l'avvocato generale dello Stato nonché le associazioni categoria degli avvocati amministrativisti;

l'articolo 41 reca misure per il contrasto all'abuso del processo disponendo che: in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese

liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati, nelle controversie in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite;

considerato che:

il combinato disposto dei due articoli in premessa crea condizioni atte a scoraggiare l'accesso alla giustizia amministrativa da parte di cittadini ed imprese nonché a limitare la portata della tutela giurisdizionale ad essa affidata sugli atti della pubblica amministrazione introducendo, in particolare, delle norme speciali sulla delicata materia degli appalti pubblici;

con le disposizioni poste all'articolo 40, il Governo ha inteso intervenire sul versante dell'organo giudicante, limitandone, di fatto, la capacità di intervento e la pienezza della tutela esercitata attraverso la disposizione di una sentenza in forma semplificata da realizzare in tempi ristretti, ponendo al contempo una serie di "paletti" nei confronti delle parti ricorrenti attraverso - su tutti - la costrizione a contenere gli atti difensivi entro i limiti di sinteticità stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, con deroghe in base al valore - non meglio specificato né quantificato in termini misurabili e certi - dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti»;

a quanto sopra si aggiunga che, qualora il ricorso venisse accolto, l'efficacia delle misure cautelari assunte - per un massimo di sessanta giorni - a tutela della legalità dei procedimenti in tema di appalti pubblici può comunque essere subordinata ad una cauzione in denaro a carico del ricorrente; e che, all'articolo 41, la parte soccombente promotrice di un ricorso giudicato temerario, è interessata da un rilevante quanto aleatorio

aggravio del complesso delle sanzioni già previste per tale fattispecie all'articolo 26 del codice del processo amministrativo;

valutato che

l'introduzione di misure volte non soltanto a sveltire i tempi dei procedimenti ma, sostanzialmente, a dissuadere dall'accesso alla giustizia amministrativa non trova giustificazione in termini di smaltimento del contenzioso poiché, al gennaio 2014, il numero dei giudizi definiti presso i Tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato è stato pari a quasi il doppio dei nuovi ricorsi pervenuti (giudizi definiti 114.592; ricorsi pervenuti 64.483). E che ciò - come osservato dal Presidente del Consiglio di Stato in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 - «ha comportato una consistente diminuzione delle pendenze, che si attestano su un numero di circa 322.000 ricorsi, seguendo una linea discendente che, negli ultimi cinque anni, ha più che dimezzato le pendenze stesse (da 667.582 del 2009 agli attuali 322.456). Realizzando, in tal modo, per i procedimenti amministrativi, la piena realizzazione del principio di ragionevole durata dei processi, sancito dalla Carta costituzionale e dal codice del processo amministrativo, secondo i parametri più volte affermati dalla Corte europea dei diritti umani, pari a tre anni per il primo grado e a due anni per il secondo grado»;

ricordato che, in tema di limitazione delle misure cautelari, di cui all'articolo 40 con l'introduzione di una eventuale cauzione subordinante l'efficacia delle stesse, la disponibilità di tali misure è strumentale alla effettività della tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione e costituisce - continua il Presidente del Consiglio di Stato espressione del principio in virtù del quale «la durata del processo non deve andare in danno del ricorrente che ha ragione nonché, conie tale, essa non è né limitabile né, tanto meno, eliminabile»;

impegna il Governo:

a introdurre, con riferimento alle norme in tema di accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici e di misure per il contrasto all'abuso del processo, specifiche limitazioni volte ad eliminare qualsivoglia margine di indebita discrezionalità nell'applicazione di detta normativa a detrimento degli intangibili principi costituzionali di uguaglianza davanti alla legge, del diritto di agire in giudizio e di difendersi liberamente; nonché a preservare la pienezza della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici garantendo tempi e modi consoni alla delicatezza della materia; prevedendo, infine, che le norme di cui agli articoli 40 e 41 debbano applicarsi sperimentalmente per

un periodo di tempo transitorio non superiore ad un anno.

41.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

41.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

41.3

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

41.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate» con le seguenti: «comunque non superiori alla metà dette spese liquidate».

41.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate» con le seguenti: «comunque pari alle spese liquidate».

41.6

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «motivi manifestamente infondati.» aggiungere le seguenti: «Si applica il precedente periodo alla condotta abusiva del ricorrente, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione di legge».

42.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

42.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

43.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma l, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere», con la seguente: «sono».

44.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

44.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e innanzi al

Giudice di Pace».

44.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «1º ottobre 2014».

44.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni relative all'obbligatorietà del processo civile telematico si applicano anche ai procedimenti innanzi il giudice di pace».

44.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«L'obbligatorietà del deposito telematico si applica a tutti gli atti, inclusi l'atto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio.».

44.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per gli atti di costituzione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, il valore legale del deposito telematica è riconosciuto anche oltre il 31 dicembre 2014.».

44.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16, comma 9, lettera *d)*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le parole: "; a decorrere dal 1º gennaio 2015 per gli Uffici del Giudice di pace limitatamente ai procedimenti civili"».

44.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al camma 2, dopa la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis)* al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'obbligatorietà del processo civile telematico si applica agli atti e provvedimenti di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, ivi compresi gli assistenti giudiziari, i custodi, i notai, gli amministratori di sostegno e i tutori, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i Pubblici Ministeri."».

44.9

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis)* al comma 2, le parole: "successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario"».

44.10

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: ", e dei periti estimatori"».

44.11

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «5», sopprimere la parola: «non».

44.12

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione» aggiungere le seguenti:«e dei servizi di cancelleria».

44.13

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo:

«il Ministro della Giustizia non anticipa il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico se il Consiglio dell'Ordine interessato, constatata e dimostrata l'effettiva impossibilità da parte delle cancellerie, formula espressa richiesta di non anticipazione.».

44.14

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

44.15

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* dopo il comma 9-*bis*, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, sono aggiunti i seguenti:

"9-*ter*. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

9-*quater*. A decorrere dal 30 giugno 2016 nei procedimenti civili innanzi al giudice di pace, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori dette parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti i informatici."».

44.16

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 2, lettera c), capoverso «9-ter» quarto periodo, sopprimere la parola: «non».

G44.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 44 del decreto in esame, contenente modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, volte a garantire l'uniforme applicazione dello stesso sul territorio nazionale;

in particolare, tale obbligatorietà dinanzi al tribunale ordinario si applica ai procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli precedenti si applica a partire dal 31 dicembre 2014; per le corti di appello l'obbligatorietà decorrere dal 30 giugno 2015;

il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall'autorità giudiziaria;

dal momento che non tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti sono obbligati al deposito degli atti e dei provvedimenti, di fatto si creeranno dei fascicoli «misti» formati in parte da atti o provvedimenti cartacei ed in parte da atti o provvedimenti telematici;

la digitalizzazione dell'*iter* giudiziario verrebbe pertanto neutralizzata nel caso in cui alcuni atti siano memorizzati in forma digitale nella *consolle* a disposizione dei vari soggetti ed altri atti o provvedimenti siano contenuti nel fascicolo in versione cartacea per dare continuità allo stesso;

tra i soggetti non obbligati all'utilizzo del Processo Civile Telematico vi sono anche i magistrati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'obbligatorietà del processo civile telematico anche per i provvedimenti dei magistrati, ai fine di evitare che parte degli atti siano in formato elettronico e parte in formato cartaceo nel fascicolo, con conseguente aggravio del lavoro svolto dalle Cancellerie presso i Tribunali.

45.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

45.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«a0) all'articolo 57:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Egli riceve firmati digitalmente dal giudice tutti gli atti e i provvedimenti dei quali deve essere formato processo verbale".

2) il terzo comma è soppresso».

45.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* all'articolo 126, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

"Il processo verbale è firmato digitalmente dal giudice ed immediatamente trasmesso dallo stesso al cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il giudice, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale"».

45.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale"».

45.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere, se presente. In tal caso, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale"».

45.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sottoscritto», aggiungere la seguente: «digitalmente».

45.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dal cancelliere», aggiungere le seguenti: «ovvero dal giudice».

45.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)*, aggiungere la seguente:

«*a-bis)* l'articolo 130, è sostituito dal seguente:

"Art. 130. - *(Redazione del processo verbale)*. - Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale d'udienza.

Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed è immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne fa espressa menzione nel verbale"».

b) dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

«*b-bis)* l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

"Art. 180. - *(Forma di trattazione)*. - La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice"».

45.9

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il testo integrale della sentenza», aggiungere le seguenti: «o di altro provvedimento».

45.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 285».

45.11

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 153, secondo comma, dopo le parole: "per causa ad essa non imputabile" sono aggiunte le seguenti: "anche in caso di decadenza dal termine per il deposito telematica di atti processuali causata da disfunzioni del sistema informatico e/o di cancelleria;"».

45.12

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* dopo l'articolo 153, è aggiunto il seguente:

"Art. 153-*bis*. - *(Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti)*. - 1. In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico del dominio Giustizia.it"».

45.13

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

"Art. 180. - *(Forma di trattazione)*. - La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice"».

45.14

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: «ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel processo verbale si da conto dell'accettazione e della formulazione di osservazioni"».

45.15

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. All'articolo 17, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "per estratto" sono sostituite dalle seguenti: "integralmente".».

G45.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto senato n. 1582);

premesso che:

l'articolo 45, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge in esame modifica l'articolo 207 del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo verbale di assunzione dei mezzi di prova nel processo civile. In particolare, prevede che le dichiarazione rese in udienza dalle parti e dai testimoni debbano essere riportate in prima persona nel verbale di assunzione nonché lette al dichiarante il quale però, contrariamente alla norma previgente, non deve più sottoscriverle;

la trascrizione nel verbale d'udienza delle dichiarazioni rese dai testimoni e dalle parti nel corso dell'udienza dovrebbe essere effettuata dal cancelliere, sotto la direzione del giudice: trattandosi di atto pubblico, esso fa piena prova fino a querela di falso. Come noto, tuttavia, nella prassi ciò non avviene a causa dell'elevato volume delle cause civili e della carenza di personale di cancelleria. Di tale compito si fanno quindi carico, solitamente, i difensori previa autorizzazione del giudice. In un tal

contesto, la sottoscrizione del verbale di assunzione da parte del dichiarante rappresenta una garanzia circa la paternità delle dichiarazioni rese e la corrispondenza tra quanto riferito e quanto trascritto nel verbale;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, volta a prevedere la sottoscrizione del verbale di assunzione da parte del dichiarante, quale garanzia della paternità delle dichiarazioni rilasciate e della corrispondenza con quanto in esso trascritto.

45.0.1

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo 45**, aggiungere il seguente:

«Art. 45-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni attuative del codice civile per l'unificazione del rito in materia di diritto di famiglia)

1. All'articolo 38, primo comma, delle disposizioni attuative del Codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile."

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, anche ai procedimenti in corso, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

46.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

46.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 147 del codice di procedura civile, dopo le parole: "le notificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le notifiche ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53,".».

46.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 2.

47.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

47.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «30 settembre».

48.1

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

48.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

48.3
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Al comma 2, sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «novantesimo».
49.1
BISINELLA, CALDEROLI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
49.2
CAPPELLETTI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3-*bis* è abrogato.».
49.3
CAPPELLETTI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente delta Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "pagamento contestuale", sono aggiunte le seguenti: "e telematico".».
G49.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, r:ecante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);
premesso che:
l'articolo 49, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992, recante la disciplina del luogo delle notificazioni e comunicazioni nel processo tributario. In particolare, aggiunge al detto articolo il comma 3-*bis* secondo il quale «in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria»;
la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata può dipendere da svariati fattori potrebbe dipendere da problemi di insufficienza di memoria della casella del ricevente così come da problemi di trasmissione/consegna del messaggio insiti nel sistema stesso. In tali casi, se è vero che la ricevuta di mancata consegna della PEC, inoltrata al mittente entro le ventiquattro ore successive all'invio, riporta il motivo della mancata consegna dello stesso, è altrettanto vero che non sempre il contenuto di tale messaggio risulta facilmente intellegibile all'operatore né risulta agevole individuare le cause del mancato inoltro;
in assenza di validi elementi dai quali poter attribuire con certezza la causa del mancato inoltro a inadempienze del destinatario, appare quindi oltremodo inopportuno far discendere per quest'ultimo conseguenze così onerose, quali la comunicazione mediante deposito in segreteria della commissione tributaria: in tal caso, infatti, il destinatario della comunicazione potrebbe venire a conoscenza del contenuto della comunicazione soltanto recandosi presso la segreteria della commissione tributaria; tuttavia, ciò. potrebbe avvenire anche a distanza di tempo ovvero dopo il decorso di termini processuali rilevanti ai fini del processo (a prescindere dall'effettiva conoscenza della comunicazione, infatti, gli effetti della notifica o comunicazione decorrono della data di deposito dell'atto o provvedimento da comunicare/notificare presso la segreteria della commissione tributaria)! si pensi

alla comunicazione relativa alla data di fissazione dell'udienza dalla quale decorro i termini perentori per il deposito di documenti e per la presentazione di memorie; alla comunicazione del dispositivo della sentenza e dlla data di deposito della stessa, dalla quale decorrono i termini per l'impugnazione;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad escludere che la mancata trasmissione della PEC comporti come conseguenza la comunicazione mediante deposito presso la segreteria della commissione tributaria ovvero a prevedere quantomeno strumenti alternativi di comunicazione tali da garantire un adeguato grado di conoscenza o conoscibilità della comunicazione da parte del destinatario.

G49.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge. con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014. n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il provvedimento in esame prevede anche modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni. Dalla legge 221/2012. che riguardano l'obbligatorietà del deposito telematica degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione;

l'articolo 49 (recante Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell1invito al pagamento del contributo unificato) ha la finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali;

in particolare, al comma 2 viene apportata una modifica all'articolo 248 comma 2, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. È fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall'articolo 1. comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito;

il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale; le tabaccherie mediante lottomatica; il modello F23. All'atto dell'iscrizione a ruolo l'istante deve pagare il contributo dovuto negli importi previsti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite dei generi di monopolio e di valori bollati la ricevuta è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante il pagamento e l'importo. Tale contrassegno cartaceo è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo ed in caso di deposito telematica degli atti deve essere portato fisicamente presso le cancellerie dei Tribunali che provvedono ad effettuare i dovuti controlli ed inseriscono il contrassegno nel relativo fascicolo.

Tale attività di verifica e di riordino del fascicolo da parte delle Cancellerie impiega parecchio tempo delle risorse umane addette attività che invece non deve essere eseguita in caso in cui il pagamento del contributo avvenga in forma telematica.

impegna il Governo:

a valutare di prevedere il pagamento obbligatorio in via telematica del contributo unificato di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico delle Spese di Giustizia),

per evitare controlli manuali da parte delle Cancellerie dei Tribunali nonché eventuali ritardi nella gestione degli atti giudiziario.

50.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

50.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

50.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16-octies», al comma 1:

1) sostituire le parole: «, mediante l'impiego del », con le seguenti: «. L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il»;

2) sostituire le parole: «. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti d'appello», con le seguenti: «, nonché»);

3) abrogare le parole: «dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali»;

4) aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari e i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.».

50.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16-octies», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A coloro che svolgono il tirocinio formativo ai sensi del citato articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013 è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese non inferiore a euro 500. Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014. Quanto ai 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "tondi da riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

50.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dal 1º gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno impiegati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.».

50.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-*bis*. Dal 1º gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, sono utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1, comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione così rinominato dall'articolo 4 del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.».

50.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

50.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 11-bis.

50.9

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nell'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, è aggiunta la seguente lettera:

"d-*bis)* una scheda, aggiornata dal cancelliere titolare dell'Ufficio del processo e controfirmata dal magistrato che procede, indicante le date ed i fatti rilevanti ai fini. della prescrizione del procedimento civile o penale, e la data secondo la quale è attualmente prevedibile che debba maturare l'improcedibilità di cui all'articolo 346-*bis* del codice di procedura penale.".

2-*ter*. Nel Titolo III del libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

"Art. 346-*bis*. - (*Prescrizione del procedimento*). - *1*. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346-*ter:*

a) dal momento in cui è pervenuta all'autorità giudiziaria una notizia di reato sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale;

b) dal provvedimento di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stato dichiarato aperto il dibattimento;

c) dalla dichiarazione di cui alla lettera *b)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

d) dalla sentenza di cui alla lettera *c)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

e) dalla sentenza che definisce il giudizio di appello sono decorsi più di due anni senza. che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

j) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata nuova sentenza da parte della Corte di cassazione.

2. l termini di cui al comma 1 possono essere aumentati sino a sei mesi. Tale ulteriore termine viene imputato a quello della fase precedente, ove non sia stato completamente utilizzato, ovvero a quello della fase successiva, che viene ridotto per la durata corrispondente.

3. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, 'il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento.

Art. 346-*ter*. - (*Sospensione del corso della prescrizione del procedimento*). - *1*. Il corso dei termini indicati nell'articolo 346-*bis* è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati;

d) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

2. Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.

5. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per taluno di essi opera anche nei confronti degli altri.

Art. 346-*quater*. - (*Richiesta di prosecuzione*). - *1.* L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-*bis*. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentar previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

2-*quater.* L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - 1. La prescrizione estingue il reato:

a) in venti anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; *b)* in quindici anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in dieci anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

d) in cinque anni, se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;

e) in tre anni, se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la

pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e dall'ammenda si applicano i termini di cui alla lettera *d)* del primo comma».

2-*quinquies*. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Mancata attuazione della prescrizione*). - *1.* La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato».

2-*sexies*. Nel comma 2, dell'articolo 345, del codice di procedura penale« le parole: «La stessa» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui all'articolo 346-*bis,* la stessa».

2-*septies*. Nei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato».

G50.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582)

premesso che:

le disposizioni in materia di lavoro pubblico, di cui all'articolo 50 del decreto in esame, non sembrano idonee a raggiungere l'obiettivo di un intervento di riforma e di taglio degli sprechi in grado di rilanciare il valore e la funzione della Pubblica Amministrazione in quanto le modalità organizzative e i compiti del personale giudiziario e di eventuali figure utilizzate nell'ufficio per il processo devono essere demandate alla contrattazione integrativa e rispondere ad un modello organizzativo preciso che metta al centro il servizio;

così come enunciata la norma risponde, più che a un modello di organizzazione, alla creazione dello «*staff*» del Giudice;

se applicata in tal modo creerebbe gravi rallentamenti nella struttura organizzativa con l'ingresso disordinato di più figure esterne con compiti non ben definiti, inoltre l'istituzione dell'ufficio per il processo deve necessariamente passare per la valorizzazione del personale interno che attende da tempo un riconoscimento professionale, senza dimenticare che la complessità del modello organizzativo, inoltre, richiede l'utilizzo del personale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 147/13 tramite un contratto a tempo determinato a partire dallo gennaio 2015, pertanto risulta evidente che i 2924 lavoratori/precari della giustizia ricevano al più presto una risposta che costituisca concretamente il punto di partenza per una funzione pubblica moderna, rispondente alle aspettative dei cittadini, volano dello sviluppo dell'economia del Paese, che possa rimettere al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di demandare alla contrattazione nazionale integrativa le scelte relative a nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare sia per la costituzione dell'ufficio per il processo che per gli ufficiali e funzionari giudizi ali tenendo in considerazione l'utilizzazione di contratti. a tempo determinato di un anno per l'assunzione dei lavoratoti che abbiamo computato il tirocinio (articolo 1, comma 344, legge 147/2013) per lo smaltimento dell'arretrato tramite progetti specifici.

G50.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e

per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge in corso di conversione apporta modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 69/2013, recante la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

il periodo di formazione teorico-pratica previsto dalla citata disposizione è ammesso esclusivamente presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata nonché presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali; sono dunque escluse le commissioni tributarie;

il processo tributario non può considerarsi un processo «minore» rispetto a quello civile, penale o amministrativo; il procedimento disciplinato dal D.Lgs 546/1992, infatti, segue le forme e le fasi previste nel processo amministrativo, oltre a richiamare espressamente la normativa prevista dal codice di procedura civile per tutto quanto non espressamente disciplinato dal detto decreto;

il tirocinio pratico presso le commissioni tributarie può certamente contribuire alla formazione professionale dei futuri magistrati togati, soprattutto in considerazione del loro crescente impiego all'interno delle commissioni tributarie;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa. anche a carattere normativo, volta a prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio formativo di cui all'articolo 7, del citato decreto-legge 69/2013 anche presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.

51.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

51.2

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quattro ore nei giorni feriali con le seguenti: almeno sei ore in tutti i giorni dal lunedì al sabato, e comunque aImeno due pomeriggi nei giorni feriali tra loro non consecutivi per non meno di tre ore in aggiunta alle sei ore.

51.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla piena entrata in vigore delle disposizioni 841 processo telematico, per il processo civile e penale deve essere garantita la possibilità di deposito degli atti nelle ore di servizio».

51.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 2) lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «avvenuta consegna» con la seguente: «accettazione»

51.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «più messaggi di posta elettronica certificata», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «più messaggi di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa anche regolamentare sul processo civile telematica. Sono tempestivi i depositi la cui ricevuta di avvenuta consegna perviene entro la fine del giorno di scadenza».

51.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quando è eseguito» con le seguenti: «quando il primo messaggio di posta elettronica certificata è inviato».,

51.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il deposito si considera tempestivo anche quando il messaggio di posta elettronica certificata non viene consegnato nei termini per cause imputabili alla capacità di memoria dei sistemi informativi degli uffici giudiziari».

51.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia.it ovvero da altra causa ad essa non imputabile"».

52.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

52.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i dati contenuti nei registri di cancelleria».

52.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», sostituire il quarto periodo, con il seguente: «Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi del decreto del Ministro delta giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44.».

52.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a) capoverso «9-bis» dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le regole tecniche vigenti nella materia del processo civile telematico restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.».

52.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti e documenti del processo ed attestare per ogni effetto di legge la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti."».

52.0.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Disposizioni volte alla semplificazione e all'adeguamento alla riforma per l'esercizio della professione forense)

1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "fino al secondo anno successivo" sono sostituite da: "fino al terzo anno successivo"».

Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge le parole: "per i primi due anni" sono sostituite dalle seguenti: " per i primi tre anni"».

52.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applica bili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

53.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

53.2

GIARRUSSO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 53. - *(Norma di copertura finanziaria) - 1*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 18 milioni per il 2014 e 53 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento - entro il limite dello 0,3 per cento - del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per compensare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera *d)*, 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e *c)*».

53.3

BERTOROTTA

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Alla copertura delle minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione

dell'articolo 46, comma 1, lettera *d)*, 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

53.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera *d)*, 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. All'onere derivante da quanto previsto dal comma 1, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

53.5

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera g) *sostituire le parole:* «euro 1.686» *con le seguenti:* «euro 1.850».

53.6

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 43», con le seguenti: «euro 25».

Conseguentemente, alla lettera g)*, sostituire le parole:* «euro 1.686»*, con le seguenti:* «euro 1.900».

53.7

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 43», con le seguenti: «ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 5.200 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 43».

53.8

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 43», con le seguenti: «ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 35».

53.9

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 43», con le seguenti: «ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 37».

53.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

53.11

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'articolo 52 del presente decreto-legge è impegnato per dare attuazione alle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020».

53.12

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio», con le seguenti: «Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio».

G53.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in esame prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, volta ad evitare per il futuro ulteriori aumenti del contributo unificato.

G53.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in esame prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, volta ad evitare per il futuro ulteriori aumenti del contributo unificato.

53.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i .principi e i criteri direttivi di cui i successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2.All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La Corte costituzionale giudica altresì sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

EMENDAMENTI

13.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Promulgazione delle leggi) - 1.* L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso"».

13.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un decimo dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento

legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

13.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo capo verso, dopo le parole:«Le leggi», inserire le seguenti: «approvate definitivamente dalle Camere».

13.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole:«un mese», con le seguenti: «due mesi».

13.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole:«entro un mese, con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

13.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, la parole:«definitiva».

13.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere capoverso.

13.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «Senato della Repubblica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

13.9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1 ,secondo capoverso sopprimere le parole:«che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

13.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «approvati» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti: «approvati dalle Camere».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

13.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti: «approvati dalla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

13.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «dei membri» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «dei membri della Camera dei deputati e».

13.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «dei membri».

13.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «della Camera dei deputati e».

13.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «e del Senato della Repubblica».

13.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «, prima della loro promulgazione».

13.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «loro promulgazione», con le seguenti: «promulgazione da parte del Presidente della Repubblica».

13.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «loro promulgazione», inserire le seguenti: «da parte del Presidente della Repubblica».

13.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità».

13.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità».

13.21

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un decimo».

13.22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto».

13.23

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quinto».

13.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quarto».

13.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quarto».

13.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità».

13.27

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, secondo capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol possono essere sottoposte al medesimo controllo di legittimità su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di ciascun Consiglio».

13.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «il termine di».

13.29

I RELATORI

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "un mese" con le seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "sulla legittimità" con le seguenti: "della

legittimità" e sopprimere la parola: "deferite"».

13.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «due mesi».

13.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «un mese» inserire le seguenti: «, eventualmente prorogabile di un altro mese,».

13.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «fino ad allora» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge».

13.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino ad allora,».

13.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «della legge».

13.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «da parte del Presidente della Repubblica».

13.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «non può essere promulgata» con le seguenti: «è rinviata alle Camere».

13.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «dal Presidente della Repubblica».

13.38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti capoversi:

«Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata. approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal quarto comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

13.39

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso:« Qualora il Senato della Repubblica ritenga che una legge, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa ai sensi dell'articolo 70, terzo e quarto comma, leda le competenze legislative delle Regioni può, prima della sua promulgazione, disporne il deferimento alla Corte costituzionale con mozione motivata, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma» *con le seguenti:* «e delle leggi che ledono le competenze legislative della Regione deferite ai sensi dell'articolo 73.».

13.40

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può, prima della sua promulgazione, deferire alla corte costituzionale con motivazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge approvata dalla Camera dei deputati lesiva delle competenze legislative delle Regioni o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti per il ricorso alla clausola di supremazia».

13.41

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso:«Al di fuori dei casi previsti dal primo comma, un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale».

13.42

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso:«Un quarto dei componenti della Camera dei deputati può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale».

13.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

13.44

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

13.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole:«che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

13.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da:«che disciplinano» fino alla fine del comma con le seguenti: «approvate dalle Camere ma non ancora promulgate, deferite dal Presidente della Repubblica».

13.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da:«che disciplinano» fino alla fine del comma con le seguenti: «deferite dal Presidente della Repubblica, prima della loro promulgazione».

13.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «dei membri» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole:«dei membri della Camera dei deputati e».

13.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole:«dei membri».

13.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole:«della Camera dei deputati e».

13.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole:«e del Senato della Repubblica».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata».

EMENDAMENTI

14.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

14.2

CAMPANELLA

Id. em. 14.1

Sopprimere l'articolo.

14.3

MILO, BONFRISCO, TARQUINIO, MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). - 1.* L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata"».

14.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sostituire le parole: «con messaggio motivato alle Camere chiedere» con le seguenti: «chiedere alle Camere».

14.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 74», primo comma, sopprimere le parole: «con messaggio motivato alle Camere».

14.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sopprimere le parole: «anche limitata a specifiche disposizioni».

14.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sopprimere le parole: «a specifiche disposizioni».

14.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», sopprimere il secondo comma.

14.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 74», secondo comma, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».

14.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 74», secondo comma, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

14.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 74», secondo comma, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

14.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», sopprimere il terzo comma.

14.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», terzo comma, sopprimere le parole: «la legge o».

14.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», terzo comma, sostituire le parole: «o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate» con le seguenti: «è nuovamente approvata».

14.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», terzo comma, sostituire le parole: «questa deve essere promulgata» con le seguenti: «il Presidente della Repubblica può, prima della promulgazione, deferirla per il giudizio preventivo di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro il termine di un mese. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata; in caso contrario, il Presidente della Repubblica deve promulgarla».

14.16

Eva LONGO, MILO, COMPAGNONE, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74», aggiungere infine il seguente comma: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, il Presidente della Repubblica può trasmetterla alla Corte costituzionale perché esprima un parere vincolante sulla sua legittimità costituzionale. La Corte esprime il parere entro un mese. Se nulla osta, il Presidente promulga la legge, altrimenti la rinvia nuovamente alle Camere perché la modifichino secondo il parere della Corte costituzionale».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati può»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, ultimo comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non

attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

EMENDAMENTI

16.1

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 16.1

Sopprimere l'articolo.

16.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 77. - *(Abrogazione dell'articolo 77 della Costituzione). - 1.* L'articolo 77 della Costituzione è abrogato».

16.4

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *1.* L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell'articolo 70 comma 1, al Senato della Repubblica.

Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

16.5

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *1*. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

l decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti m legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. l decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro"».

16.7

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro"».

16.6

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *1*. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione"».

16.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «*lettera*a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a),b) e c).

16.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a),b) e d).

16.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) eb).

16.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) ed).

16.12

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 1 sopprimere le lettere a) ec).

16.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettera a) ec).

16.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.15

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.16

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente: «*a)* al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "disposta con legge"»;

b) sostituire la lettera *c) con la seguente: «c)* al terzo comma, secondo periodo, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La legge può" e le parole: "con legge" sono soppresse».

16.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti:«del Parlamento in seduta comune».

16.18

BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 16.17

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento in seduta comune».

16.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

16.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'articolo 16, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».

16.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

16.22

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 16.21

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

16.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «lettereb)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) ed).

16.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ec).

16.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed).

16.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

16.27

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

16.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce» con le seguenti: «al Parlamento in seduta comune che è appositamente convocato e si riunisce».

16.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «Repubblica che,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, letter b) sostituire le parole: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce» con le seguenti: «al Senato della Repubblica che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce».

16.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è

appositamente convota e si riunisce» con le seguenti: «al Senato della Repubblica che è appositamente convocato e si riunisce».

16.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» con le seguenti: «ad una Camera».

16.32

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* i decreti non possono disporre l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti».

16.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «lettere c)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

16.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.35

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.36

SCILIPOTI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può ricorrere nuovamente alla decretazione d'urgenza per decreti che non sono stati convertiti"».

16.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo il medesimo comma inserire il seguente: "In sede di conversione in legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto legge"»;

b) alla lettera d) *primo comma, sopprimere le parole:* «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi».

16.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «lettera c)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e al medesimo comma inserire il seguente periodo: "In sede di conversione in legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto legge"».

16.39
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
16.40
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Le parole da: «*Al comma*» a: «*primo,*» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo, secondo e terzo.
16.41
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo, secondo e quarto.
16.42
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo, terzo e quarto.
16.43
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo e secondo.
16.44
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo e terzo.
16.45
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo e quarto.
16.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere il primo capoverso.
16.47
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge».
16.48
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da «disciplinare» fino a «medesimi;».
16.49
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, ultimo comma;».
16.50
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine della lettera

con la seguente: «di cui alla Parte».

16.51 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui al Titolo I della Parte I».

16.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 13 a 28».

16.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui al Titolo II della Parte l».

16.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.54

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 29 a 34».

16.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui al Titolo III della Parte l».

16.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.56

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articòli da 35 a 47».

16.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui al Titolo IV della Parte l».

16.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.58

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 48 a 54».

16.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui alla Parte II».

16.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.60

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 55 a 139».

16.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.62

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 92 a 96».

16.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.64

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli 97 e 98».

16.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui alla Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.66

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli 99 e 100».

16.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui alla Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli da 101 a 110».

16.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui alla Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli 111, 112 e 113».

16.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui al Titolo V della Parte II».

16.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli da 114 a 133».

16.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui al Titolo VI della Parte II».

16.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli da 135 a 138».

16.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 1 a 12».

16.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Parte I».

16.78 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo I della Parte I».

16.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 13 a 28».

16.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera *d),* primo capoverso, sostituire le parole da: *«indicate»* fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: *«di cui al Titolo II della Parte I».*

16.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 29 a 34».

16.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo III della Parte l».

16.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.83

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 35 a 47».

16.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo IV della Parte l».

16.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.85

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 48 a 54».

16.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Parte II».

16.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.87

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 55 a 139».

16.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.89

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 92 a 96».

16.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.91

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli 97 e 98».

16.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.93

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la eguente: «di cui agli articoli 99 e 100».

16.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: da: «indicate« fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla

16.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 101 a 110».

16.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.97

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli 111, 112 e 113».

16.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo V della Parte II».

16.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.99

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 114 a 133».

16.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo VI della Parte II».

16.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 135 a 138».

16.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui agli articoli da 1 a 12».

16.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui alla Parte I».

16.105 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui al Titolo I della Parte I».

16.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui agli articoli da 13 a 28».

16.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui al Titolo II della Parte I».

16.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.108

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui agli articoli da 29 a 34».

16.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui al Titolo III della Parte I».

16.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.110

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente:«di cui agli articoli da 35 a 47».

16.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti:«di cui al Titolo IV della Parte I».

16.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.112

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 48 a 54».

16.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Parte II».

16.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.114

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 55 a 139».

16.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.116

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 92 a 96».

16.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituirete parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 97 e 98».

16.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capo verso con le seguenti: «di cui agli articoli 99 e 100».

16.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 101 a 110».

16.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 111, 112 e 113».

16.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo V della Parte II».

16.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.126

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 114 a 133».

16.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo VI della Parte II».

16.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 135 a 138».

16.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 12».

16.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Parte l».

16.132 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo I della Parte l».

16.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 13 a 28».

16.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso éon le seguenti: «di cui al Titolo II della Parte l».

16.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.135

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 29 a 34».

16.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo III della Parte l».

16.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.137

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 35 a 47».

16.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fiho alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo IV della Parte l».

16.140
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 16.139
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 48 a 54».
16.141
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Parte II».
16.142
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 16.141
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 55 a 139».
16.143
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo III della Parte II».
16.144
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 16.143
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 92 a 96».
16.145
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo III della Parte II».
16.146
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 16.145
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 97 e 98».
16.147
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione III del Titolo III della Parte II».
16.148
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 16.147
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 99 e 100».
16.149
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.150
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 16.149
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 101 a 110».
16.151
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo IV della Parte II».
16.152
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 16.151
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 111, 112 e 113».
16.153
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo V della Parte II».
16.154
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 16.153
Al comma l, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 114 a 133».
16.155
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo VI della Parte II».
16.156
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 135 a 138».
16.157
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 1 a 12».
16.158
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nella Parte l».
16.159 (testo 2)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capo verso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e

32, secondo comma».

16.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel Titolo I della Parte l».

16.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli da 13 a 28».

16.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nel Titolo II della Parte l».

16.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.162

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli da 29 a 34».

16.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sos!ituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nel Titolo III della Parte l».

16.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.164

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 35 a 47».

16.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nel Titolo IV della Parte l».

16.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.166

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli da 48 a 54».

16.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nella Parte II».

16.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.168

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della

lettera con le seguenti:«negli articoli da 55 a 139».

16.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nella Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.170

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli da 92 a 96».

16.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nella Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.172

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli 97 e 98».

16.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nella SezioneIII del Titolo III della Parte II».

16.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.174

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli 99 e 100».

16.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nella Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.176

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli da 101 a 110».

16.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nella Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.178

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della

lettera con le seguenti:«negli articoli 111, 112 e 113».

16.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nel Titolo V della Parte II».

16.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.180

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli da 114 a 133».

16.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«nel Titolo VI della Parte II».

16.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti:«negli articoli da 135 a 138».

16.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«negli articoli da 1 a 12».

16.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso conIa seguente: «nella Parte l».

16.186 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capo verso con le seguenti:«negli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«nel Titolo I della Parte I».

16.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«negli articoli da 13 a 28».

16.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«nel Titolo II della Parte I».

16.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.189

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«negli articoli da 29 a 34».

16.191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«nel Titolo III della Parte I».

16.192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.191

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«negli articoli da 35 a 47».

16.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituirele parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«nel Titolo IV della Parte I».

16.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.193

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«negli articoli da 48 a 54».

16.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«nella Parte II».

16.196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.195

Al comma 1, lettera d), primo capoverso,sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«negli articoli da 55 a 139».

16.197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«nella Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.197

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«negli articoli da 92 a 96».

16.199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«nella Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.199

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«negli articoli 97 e 98».

16.201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti:«nella Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.201

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli 99 e 100»,

16.203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo IV della Parte II.

16.204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.203

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 101 a 110».

16.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.205

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli 111, 112 e 113».

16.207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nel Titolo V della Parte II».

16.208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.207

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 114 a 133».

16.209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nel Titolo VI della Parte I».

16.210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 135 a 138».

16.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 1 a 12»,

16.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Parte l».

16.213 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nel Titolo I della Parte l».

16.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 13 a 28».

16.216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto (*)

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nel Titolo II della Parte l».

(*) Ritirato dai proponenti è fatto proprio dai senatori Candiani e Crosio

16.217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.216 (*)

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 29 a 34».

(*) Ritirato dai proponenti è fatto proprio dai senatori Candiani e Crosio

16.218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nel Titolo III della Parte l».

16.219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.218

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 35 a 47».

16.220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nel Titolo IV della Parte l».

16.221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.220

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 48 a 54».

16.222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Parte II».

16.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.222

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 55 a 139».

16.224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.224

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 92 a 96».

16.226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo 111 della Parte II».

16.227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.226

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli 97 e 98».

16.228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.228

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli 99 e 100».

16.230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.230

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 101 a 110».

16.232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.232

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli 111, 112 e 113».

16.234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nel Titolo V della Parte II».

16.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.234

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 114 a 133».

16.236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nel Titolo VI della Parte II».

16.237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 135 a 138».

16.238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 1 a 12».

16.239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Parte I».

16.240 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo I della Parte 1».

16.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 13 a 28».

16.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo II della Parte I».

16.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.243

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 29 a 34».

16.245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo III della Parte I».

16.246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.245

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 35 a 47».

16.247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo IV della Parte l».

16.248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.247

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 48 a 54».

16.249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Parte II».

16.250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.249

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 55 a 139».

16.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.251

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 92 a 96».

16.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.253

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli 97 e 98».

16.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.255

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli 99 e 100».

16.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.257

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 101 a 110».

16.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.259

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli 111, 112 e 113».

16.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo V della Parte II».

16.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 16.261

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 114 a 133».

16.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo VI della Parte II».

16.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 135 a 138».

16.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «6 e nell'articolo».

16.266 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «13, nonché 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «15 e nell'articolo».

16.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «16 e nell'articolo».

16.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «17 e nell'articolo».

16.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «18 e nell'articolo».

16.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «19 e nell'articolo».

16.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «20 e nell'articolo».

16.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «21 e nell'articolo».

16.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «48 e nell'articolo».

16.275 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino alla fine della lettera con la seguente: «13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino alla fine della lettera con la seguente: «14».

16.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine della lettera con la seguente: «15».

16.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine della lettera con la seguente: «21».

16.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine della lettera con la seguente: «48».

16.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «13».

16.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «14».

16.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «15».

16.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «16».

16.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «17».

16.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «18».

16.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «19».

16.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «20»,

16.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «21».

16.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «32».

16.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «48».

16.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «6».

16.292 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «13, nonché 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «14».

16.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «15».

16.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «18».

16.296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capo verso con la seguente: «21».

16.297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «32».

16.298
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «48».

16.299
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «49».

16.300
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «6».

16.301 (testo 2)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino .alla fine del primo capoverso con la seguente: «13, nonché 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.302
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «14».

16.303
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «15».

16.304
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «16».

16.305
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «21».

16.306
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «32».

16.307
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino alla fine del primo

capoverso con la seguente: «48».

16.308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «49».

16.309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «6».

16.310 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «13, nonché 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «14».

16.312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «15».

16.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «32».

16.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «48».

16.315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «49».

16.315 a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,», con la segente: «1».

16.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,», con la seguente: «6».

16.317 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,», con la seguente: «13, nonché 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,», con la seguente: «15».

16.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,», con la seguente: «16».

16.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,», con la seguente: «18».

16.321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «1».

16.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «21».

16.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «32».

16.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «48».

16.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «49».

16.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 1».

16.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 6».

16.328 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 13, nonché 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma».

16.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «nell'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 14».

16.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 15».

16.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 21».

16.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 32».

16.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 48».

16.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 49».

16.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*alla fine del*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da: «reiterare disposizioni» fino alla fine del quarto capoverso.

16.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da: «reiterare disposizioni» fino alla fine del terzo capoverso.

16.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da: «reiterare disposizioni» fino alla fine del secondo capoverso.

16.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da: «reiterare disposizioni» fino alla fine del capoverso.

16.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

16.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

16.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

16.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

16.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo comma, sopprimere le parole: «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi».

16.344

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 16.343

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

16.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «e regolare» con le seguenti: «; regolare».

16.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «sorti sulla base dei medesimi;».

16.347

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il terzo comma.

16.348

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), terzo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

16.349

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla legge di conversione».

16.350

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), ultimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, disposizioni non aventi contenuto specifico e di immediata applicazione».

16.351

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera può sollévare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dal presente articolo. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni».

16.352

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I decreti possono essere adottati in materia di sicurezza nazionale, pubbliche calamità e norme finanziarie».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri

necessari».

EMENDAMENTI

17.1

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Le parole: «*Sopprimere gli articoli 17,*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI (*)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

17.3

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.4

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

17.5

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso dalla reiezione dell'em. 17.1

Sopprimere l'articolo.

17.6

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Abrogazione dell'articolo 78 della Costituzione).* - 1. L'articolo 78 della Costituzione è abrogato».

17.7

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «e conferisce» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. -1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Presidente della Repubblica e al Governo i poteri necessari"».

17.8

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i

poteri necessari"».

17.9

RICCHIUTI, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Deliberazione dello stato di guerra).* - 1. L'art. 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica deliberano lo stato di guerra e conferiscono, con legge approvata da entrambe le Camere, al Governo i poteri necessari"».

17.10

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. -1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - Il Senato delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari"».

17.11

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Id. em. 17.10

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - Il Senato delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari"».

17.12

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra"».

17.13

BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e le missioni all'estero delle forze armate, conferendo al governo i poteri necessari"».

17.14

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Respinto

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. - *(Deliberazione dello stato di guerra).* - 1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento delibera" e la parola: "conferiscono" è sostituita dalla seguente: "conferisce"».

17.15

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Id. em. 17.14

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. - *(Deliberazione dello stato di guerra)*. - 1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento delibera" e la parola: "conferiscono" è sostituita dalla seguente: "conferisce"».

17.16

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

17.17

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 78 della Costituzione è abrogato».

17.18

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce"».

17.19

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato delibera lo stato di guerra e conferisce"».

17.20

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento in seduta comune».

17.21

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «Il Senato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato delle Autonomie».

17.22

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il

Senato».

17.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole:«La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

17.24

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Id. em. 17.23

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

17.25

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «sentito il Senato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato federale delle autonomie della Repubblica italiana, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

17.26

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato federale, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

17.27

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato delle autonomie repubblicane, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

17.28

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato federale delle autonomie, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

17.29

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato delle autonomie, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».

17.30

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sopprimere le parole: «e conferisce al Governo i poteri necessari».

17.31

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo la parola: «necessari», aggiungere le seguenti: «con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Leggi di amnistia e indulto)

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

EMENDAMENTI

18.1

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, CANDIANI (*), ZIN (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

18.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 18.1

Sopprimere l'articolo.

18.3

MINZOLINI

Id. em. 18.1

Sopprimere l'articolo.

18.4

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Id. em. 18.1

Sopprimere l'articolo.

18.5

BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

18.6

BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 18.1

Sopprimere l'articolo.

18.7

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire gli articoli 18 e 19 con il seguente: «Art. 18. - (Amnistia e bilancio) - 1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della

camera dei deputati".

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata".

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo"».

18.8

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18. - (Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione) - 1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato».

18.9

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

18.10

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Precluso dalla reiezione dell'em. 18.8

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato».

18.11

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera"».

18.12

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente: «L All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "dei due terzi" sono sostituite dalla seguente: "assoluta"».

18.13

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera", sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

18.14

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato delle Autonomie"».

18.15

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato"».

18.16

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "in ogni suo articolo e nella votazione finale" sono soppresse».

18.17

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "in ogni suo articolo e" sono soppresse».

18.18

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "e nella votazione finale" sono soppresse».

18.19

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

18.20

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

18.21

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».

18.22

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

18.23

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o", sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

18.24

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

18.25

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento in seduta comune».

18.26

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «del Senato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato delle Autonomie».

18.27

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato».

18.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dalla reiezione dell'em. 18.26

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati,» con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

18.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento» .

18.30

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti parole: «sentito il Senato delle Autonomie che deve esprimere un parere entro e non oltre dieci giorni».

18.31

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

18.32

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

18.33

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».

18.34

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

18.35

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

EMENDAMENTI

19.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea). - 1.* L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali e dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi"».

19.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea). - 1.* All'articolo 80 della Costituzione aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Il recepimento del diritto dell'Unione europea è funzione esclusiva del Senato della Repubblica"».

19.3

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione, aggiungere in fine il seguente periodo: "La ratifica ai trattati internazionali può essere sottoposta a *referendum* confermativo"».

19.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

19.5

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Id. em. 19.4

Al comma 1 sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

19.6

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» aggiungere le

seguenti: «o che attengono alla protezione ambientale e ai diritti fondamentali delle persone».

19.7

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)* Il Governo comunica alle Camere i progetti degli accordi internazionali prima della loro sottoscrizione».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. - La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"».

19.0.2

BONFRISCO, MILO

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"».

19.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «il primo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione il primo e il sesto comma sono soppressi».

19.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è soppresso;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie rilevanti";

c) al sesto comma le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

19.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è soppresso;

b) al secondo comma le parole: "solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e," e le parole: ", al verificarsi di eventi eccezionali" sono soppresse;

c) al sesto comma le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

19.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie rilevanti"».

19.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "è consentito" inserire le seguenti: "per spese di investimento o"».

19.0.8

MINZOLINI

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «della Repubblica» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito:

"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Republica"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 8.

19.0.9

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito:

"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Republica"».

19.0.10

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva";

b) al sesto comma, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

19.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 81 della Costituzione, al sesto comma, le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Inchieste parlamentari)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

EMENDAMENTI

20.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.2

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Id. em. 20.1

Sopprimere articolo.

20.3

MINZOLINI

Id. em. 20.1

Sopprimere l'articolo.

20.4

MUSSINI, DE PIN, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Id. em. 20.1

Sopprimere l'articolo.

20.5

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Inchieste parlamentari)*. - 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - Ciascuna Camera ha il potere e, se lo richiede un quarto dei suoi componenti, il dovere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri istruttori e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

20.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Id. em. 20.5

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Inchieste parlamentari)*. - 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - Ciascuna Camera ha il potere e, se lo richiede un quarto dei suoi componenti, il dovere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri istruttori e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

20.7

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria."».

20.8

MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Funzioni di controllo delle Camere)*. - 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Al Senato della Repubblica il Governo dà immediata comunicazione delle nomine alle cariche direttive in istituzioni, enti e società controllate dallo Stato, in forma diretta o indiretta, di rilievo nazionale.

Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede nei confronti dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, a valutare la trasparenza delle procedure di selezione e a verificare l'assenza di cause ostative alla nomina e la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché la mancanza di conflitti d'interesse.

Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina. Annualmente il Governo informa il Senato sull'azione delle istituzioni e sui risultati degli enti e delle società"».

20.9

MUCCHETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Funzioni di controllo delle Camere)*. - 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo, il Senato della Repubblica nomina una Commissione formata da propri componenti in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Al Senato della Repubblica, il Governo dà immediata comunicazione delle nomine alle cariche direttive in istituzioni, enti e società controllate di diritto e di fatto dallo Stato in forma diretta o indiretta, di rilevo nazionale.

Il Senato, attraverso una sua Commissione, verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità delle persone nominate alle cariche di cui ai commi precedenti, nonché la mancanza di conflitti d'interesse in capo alle medesime. Le risultanze di tale verifica sono oggetto di una relazione della Commissione all'Assemblea, che può deliberare di non confermare la nomina"».

20.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Funzione di controllo e potere d'inchiesta)*. - 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

a) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza. delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto

delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;

d) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica. . Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento"».

20.11

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta. procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica svolgono funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.

Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato.

Il Senato, attraverso una sua commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'aula che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina"».

20.12

MUSSINI, DE PIN, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - 1. All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - Ciascuna Camera può e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, ha l'obbligo di disporre inchieste su materie di pubblico interesse"».

20.13

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI,

BENCINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - 1. All'articolo 82 della Costituzione, al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato"».

20.14

MUSSINI, DE PIN, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - 1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Quando lo richieda un quarto dei suoi componenti, istituisce una commissione d'inchiesta"».

20.15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», sostituire il primo comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

a) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;

d) svolge la funzione di vigilanza, di contro Ho e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma.

20.16

CATTANEO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», sostituire il primo comma con il seguente:

«Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

20.17

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», sostituire il primo comma con il seguente: «Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

20.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», al primo comma sostituire le parole: «La Camera dei Deputati» con le seguenti: «il Senato della Repubblica», sopprimere il secondo periodo e aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo; vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge; esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo; svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge».

20.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», al primo comma sostituire le parole: «La Camera dei Deputati» con le seguenti:«Il Senato della Repubblica» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e. nelle altre forme previste dal suo regolamento».

20.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», primo comma sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato della Repubblica».

20.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», al primo comma, sostituire dalle parole: «può disporre» fino alla fine, con le seguenti: «svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento» e sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

e) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

f) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

g) esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine

di competenza del Governo;

h) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività'di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.».

20.22

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 82», al secondo comma, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo

20.23

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», secondo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il presidente della Commissione di inchiesta è eletto tra un membro dei Gruppi parlamentari di opposizione».

20.24

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 82», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La votazione finale sulla proposta di istituzione di Commissioni di inchiesta è effettuata nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Inserimento dell'articolo 82-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione, è inserito il seguente: "Art. 82-*bis*. - Le Camere possono deliberare indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse. A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste"».

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Petraglia nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'emendamento 1.700 (testo corretto), interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1582

Siamo dinanzi all'ennesimo decreto con fiducia.

Ormai ne abbiamo perso il conto.

Questo Governo che doveva cambiare, doveva innovare, in realtà, è in piena continuità nei metodi e nel merito con i peggiori ultimi governi che abbiamo avuto, il Governo Monti e i Governi Berlusconi.

Nemmeno questo ci stupisce.

Se si accetta di fare la riforma costituzionale con un patto segreto con Berlusconi e Verdini è ben chiaro a tutti che il PD di Renzi ha come unica novità aver riabilitato politicamente Berlusconi.

Ma il grande inganno va in qualche modo mascherato e allora si sceglie la politica degli annunci. Ogni giorno un annuncio diverso di cambiamento per confondere il popolo ogni giorno si sposta l'asticella.

A fine maggio, un *tweet* presidenziale ha annunciato la riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa per evitare un'ora in fila per il rinnovo della carta d'identità.

Bene, obiettivo ambizioso! Eppure ci chiediamo come mai già nei cinque anni da sindaco di Firenze, il Presidente del consiglio non abbia provato a riorganizzare i servizi, ad aumentare l'assegnazione del personale negli sportelli al pubblico, a non chiudere i punti anagrafici decentrati.

Abbiamo letto con attenzione, la "riforma", ma a meno di equivoci, non ci sembra che abbasserà di un solo minuto i tempi di attesa dei cittadini.

Il tema della presunta riforma infatti non è la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma una accanita volontà di colpire i lavoratori.

Ed ecco di nuovo che ritorna la continuità.

Ricordiamo tutti molto bene, l'allora ministro Brunetta e la sua battaglia contro gli scansafatiche e i fannulloni dipendenti pubblici.

Per riformare la pubblica amministrazione, cioè la macchina dello Stato, sarebbe stato necessario parlare di funzioni e responsabilità, di fabbisogni e risorse, di come migliorare le condizioni lavorative e il ruolo del personale, di quei lavoratori e lavoratrici che hanno contributo, nonostante tutto, a costruire in anni ed anni, il senso pubblico dello Stato.

Sarebbe stato utile un investimento vero, anche culturale, sul rapporto che lega i cittadini al sistema dei servizi pubblici.

Una simile riforma per poter funzionare avrebbe avuto bisogno del pieno coinvolgimento di tutte le parti sociali in rappresentanza dei lavoratori.

Invece avete preferito fare una pre-consultazione diretta dei lavoratori, su 3,5 milioni di lavoratori hanno risposto in 39 mila. Un numero rispettabilissimo ma dobbiamo dire che avete una strana idea della democrazia diretta e democrazia partecipata.

Conosciamo bene la guerra che da anni, illustri rappresentanti e sostenitori di questo Governo fanno nei confronti delle organizzazioni sindacali e bene hanno fatto alla Camera, i deputati, a ripristinare con emendamento la presenza delle organizzazioni sindacali.

In generale, siamo dinanzi ad un provvedimento di piccola manutenzione per di più fatta male e a noi non è ben chiaro quali effetti positivi dovrebbe produrre oggi alla luce degli emendamenti soppressivi del Governo.

Si interviene sulle Camere di commercio, con una proposta di riduzione, rispondendo ad una richiesta di Confindustria che ne lamenta 1'inefficienza, dimenticando che le piccole medie imprese, oggi il cuore della nostra economia industriale, le utilizzano moltissimo per finanziare le internazionalizzazioni, la presenza a fiere, ma soprattutto per accedere al credito attraverso il sistema dei Confidi, che garantiscono circa 80/100 milioni di euro l'anno.

Si va avanti pur senza evidenti benefici per le aziende, né per l'occupazioni perché sono a rischio 2.500 posti di lavoro danno che comporterebbero per le casse dello Stato un aggravio di 167 milioni annui.

Il Governo parla di staffetta generazionale ma siamo dinanzi a un nuovo taglio, a partire dai lavoratori precari della Province, i cui contratti non verranno prorogati, a partire dai tirocinanti/cassaintegrati

della giustizia, per cui non sono previsti stanziamenti sufficienti, a partire dai giovani ricercatori e addetti alla ricerca precari oltre il 40 per cento, misura urgente e utile per contrastare la fuga dei cervelli e favorire il rinnovamento generazionale.

E cosa dovremmo dire del nuovo emendamento che elimina il tetto dei 68 anni per docenti universitari e medici dirigenti, restano le penalizzazioni per chi sceglie di andare in pensione a 62 anni anche se ha lavorato oltre 40 anni.

La tanto celebrata abolizione del trattenimento in servizio, che doveva produrre 15 mila nuovi assunti, riguarda a conti fatti una platea minuscola. Avete ceduto alle pressioni dei docenti universitari, magistrati, dirigenti medici, tutti interessi corporativi.

Con questo decreto state alimentando la guerra tra i cittadini: se io vado in pensione a 65 perché tu devi andarci a 62, facendo passare in sottordine che l'anomalia è arrivare a 65 anni senza nemmeno tener conto delle mansioni, delle condizioni di lavoro e questo sarebbe il vostro cambiamento all'insegna dell'equità? Peggiorare le condizioni di tutti. Così come aver cancellato il fondo pensionistico per i familiari delle vittime e feriti di stragi. Presenterete un decreto *ad hoc* anche per questo?

Conclusione, l'unica cosa positiva che il decreto conteneva era rappresentata dalla quota 96, ma ieri avete spento le aspettative non solo dei 4.000 lavoratori della scuola che finalmente vedevano riconosciuto il proprio diritto alla pensione, ma persino di tanti precari - precari da oltre 10, 20 anni - che hanno visto svanire una reale ulteriore opportunità di stabilizzazione.

Questa volta non può bastare un *tweet* di rassicurazioni e di rinvio a un ennesimo decreto scuola in arrivo, (una strana mania che ogni Ministro deve fare un decreto, povera scuola!). Presentare ieri un emendamento soppressivo in Commissione è stato un atto concreto, ora vogliono atti veri e impegni economici presi ora, non ci accontentiamo delle solite promesse.

Rinviare ancora vuol dire prorogare una grande ingiustizia che la peggiore riforma delle pensioni mai realizzata in Europa ha provocato, quella degli esodati.

Rinviare vuol dire slittare ancora di un anno.

Non ci sono le risorse? Cambiate le priorità! Non abbiamo detto che la politica fa le scelte e i tecnici provano a realizzarle? Noi vogliamo conoscere la verità e chi ha raccontato una bugia: il Presidente della Commissione bilancio della Camera che sostiene che la copertura esiste o il Governo che oggi, ritirando gli impegni presi, sostiene il contrario? Vi giustificate che questo non è il decreto adatto? Ma è solo un modo banale per prendere tempo perché il punto è trovare le risorse non l'atto più idoneo. Non spuntano le risorse e non compaiono le coperture, perché cambia il nome il decreto. È un anno che tutte le forze politiche trasversalmente pongono questo problema e bisogna avere un gran coraggio a rinviarlo ancora dopo tutte le manifestazioni di solidarietà, le cantate vittorie di questi giorni.

Continua ad essere assente nel decreto un intervento serio sulle dirigenze e sull'autonomia dalla responsabilità della politica. Nessun provvedimento sullo *spoil system* che ha costi per lo Stato enormi sia economici che in termini di corruttela. Il tema del rapporto tra la politica che fa le scelte e l'autonomia di coloro che devono realizzarle è ancora una volta evitato. L'aumento della discrezionalità della politica nella scelta dei dirigenti pubblici accorcia ogni garanzia di individuare responsabilità certe.

Non siamo davanti a un cambiamento radicale delle pubbliche amministrazioni, così come i cittadini e i lavoratori pubblici chiedono da anni.

"L'idea di uno Stato amico", per combattere la rappresentazione decadente della pubblica amministrazione, così come definisce la sua riforma la stessa ministra Madia, si può realizzare solo se ai cittadini si propone un progetto complessivo di cambiamento che risponda ai loro bisogni anche se si approverà in velocità non cambierà nella vita reale dei cittadini.

Con questa riforma anche se si approverà in velocità non cambierà nulla nella vita reale dei cittadini: nulla per chi ancora oggi si sente rispondere da un CUP che le prenotazioni per una prestazione sanitaria sono sospese (e per questo è costretto a rivolgersi al privato) o hanno tempi lunghissimi; nulla per chi lo scorso anno non ha trovato (e continuerà a non trovare) posto negli asili e nelle scuole

dell'infanzia pubbliche; nulla per chi, di fronte ad uno sportello di un ufficio, è costretto a regole burocratiche che gli impongono, ad esempio, la riproduzione cartacea di atti e certificati redatti da un'altra pubblica amministrazione. Tutti inutili *spot*, dannosi al Paese perché continuano a parlare alla pancia della gente mentre bisognerebbe lavorare tutti insieme per risollevare culturalmente il Paese dalle macerie del berlusconismo e ricostruire il senso dello Stato e delle politiche pubbliche, dopo anni di, disastrose privatizzazioni. Sarebbe stato molto più utile proporre il rinnovo del contratto del pubblico impiego, in cinque anni sono stati sottratti venticinque miliardi di euro ai lavoratori, come sono stati utilizzati? Questo avrebbe aiutato a fare una vera riforma. Non si può pensare di fare riforme dall'alto, per farle funzionare vanno coinvolti e motivati coloro che sono direttamente coinvolti, non ricattati con la mobilità obbligatoria, o con la riduzione dello stipendio o il demansionamento.

Insomma da giovani ministri ci saremmo aspettati una riforma "con" e "per", non una "contro", non una riforma punitiva, perché in questo non c'è nulla di nuovo e ancora una volta non è stata imboccata la strada giusta.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Russo nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'emendamento 1.700 (testo corretto) interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1582

Per questo il gruppo del Partito Democratico voterà a favore della conversione in legge di questo decreto e conferma la sua fiducia al Governo nel suo sforzo di modernizzazione del Paese necessario per la difficile uscita da una crisi forse inedita.

Per dare al paese una pubblica amministrazione più forte, competente e capace di valorizzare le sue eccellenze, dai suoi ruoli solo apparentemente minori fino a quelli apicali, più preparata alle sfide di un mondo complesso e più coesa attorno ai valori repubblicani. La pubblica amministrazione che - ne siamo convinti tutti - l'Italia merita.

Testo dell'intervento della senatrice Ricchiuti in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 10 dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli relatori: con la competenza che le è propria la senatrice Finocchiaro ci ha spiegato a più riprese che la riforma proposta vede il Senato partecipare al procedimento legislativo in tre modalità: la prima: alla pari con la Camera, per una doppia lettura del testo, in alcune materie; la seconda, su altre materie, con una sorta di parere rinforzato, per rovesciare il quale occorre la maggioranza assoluta dei componenti; e la terza con un mero parere che il Senato può esprimere se lo richiedono un terzo dei senatori e che la Camera può decidere di non accogliere con un voto a maggioranza semplice.

La questione è di cruciale importanza perché - come mi sono sforzata di dire nell'intervento in discussione generale la settimana scorsa - la legge ha un diretto impatto sui diritti delle persone, giacché la prima parte della Costituzione rimette alla legge forme di esercizio, livelli di tutela e limitazioni all'ampiezza dei diritti individuali e sociali.

E la legge non è solo un atto ma è anche un procedimento: riformare il procedimento legislativo significa modificare il senso di garanzia della riserva di legge.

Con gli emendamenti di cui sono prima firmataria o cofirmataria esorto il Senato ad ampliare le materie in cui la legge bicamerale è necessaria.

Faccio due esempi. Innanzitutto le leggi che regolano la giurisdizione. A favore del ripristino della legge pienamente bicamerale per le leggi che regolano l'ordinamento giudiziario e la struttura e l'organizzazione della giustizia milita l'argomento dell'evidente impatto sui diritti dei cittadini delle norme che ineriscono - per esempio - alla composizione dei collegi giudicanti, alle progressioni di carriera dei giudici, al riparato di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi. Si tratta di materie che richiedono stabilità e prevedibilità e non possono essere lasciate a maggioranza occasionali. Ne va dell'indipendenza di esercizio delle relative funzioni e del consolidamento delle

garanzie nella giurisdizione. Per questo esorto l'Assemblea - quando ci arriveremo - ad approvare l'emendamento del senatore Casson Casson 10.242.

Il secondo esempio che vorrei svolgere è relativo ai servizi d'informazione e il segreto di Stato. è l'emendamento 10.216 del collega Casson. I servizi d'informazione sono apparati pubblici di vitale importanza per la difesa dello Stato da attacchi interni ed esterni. Tutti i Paesi democratici hanno i loro servizi per il semplice motivo che non si può rinunciare a conoscere le notizie di suprema importanza per la sicurezza di un ordinamento e dei suoi vertici. La mia fiducia personale nei servizi è piena. Nondimeno, per loro stessa natura, i servizi d'informazione devono avere spazi operativi anche nel territorio non consentito a tutti. Essi possono svolgere attività che - ove fossero svolte da altri cittadini - sarebbero reati. è questo che dice la legge n. 124 del 2007. E poi - se vi sono fatti od operazioni che è necessario tener segreti - è possibile per il presidente del consiglio apporre il segreto di Stato. Alla possibilità di far valere le garanzie funzionali sono posti limiti così come c'è un controllo parlamentare sull'uso del segreto di Stato. Ma tutti questi aspetti hanno un impatto sul godimento dei diritti dei cittadini, perché potrebbero comportare che talune prerogative della persona siano limitate dalle condotte dei servizi. Si tratta dunque di una materia molto delicata che, se non ha natura formalmente costituzionale, almeno ha un sostrato e uno spessore di rilevanza costituzionale. Le pronunzie della Corte costituzionale - da ultimo la sentenza n. 40 del 2012 - su questo punto portano a pensare che si tratti di uno snodo molto importante tra i rapporti tra governo e parlamento e tra potere esecutivo e libertà dei cittadini. Credo che per questi aspetti che sono così sensibili ci vorrebbe la legge bicamerale, come sui temi etici, oggetto dell'emendamento Candiani approvato la settimana scorsa.

Da ultimo, ma non per importanza, mi riservo di svolgere meglio l'illustrazione del mio emendamento 10.217 sulle autorità amministrative indipendenti, preposte ai settori tecnicamente complessi ma sensibili per la salute effettiva di una democrazia e per un'economia sana.

Chiudo preannunziando che interverrò anche sull'emendamento 10.199 della collega Dirindin, volto a inserire tra le materie a bicameralismo pieno anche la lettera *m*) dell'art. 117, cioè la determinazione dei livelli essenziali di assistenza. Anche sui rapporti tra competenze statali e attribuzioni regionali bisognerà approfondire.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 1429:

sull'emendamento 13.32 (prima parte), il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Candiani, Cassano, Casson *(dalle ore 19)*, Cattaneo, Ciampi, Corsini *(dalle ore 16),* Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli *(dalle ore 15)*, Maturani, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ruvolo, Saggese, Stucchi, Tronti e Vicari.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Manconi Luigi

Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali (992)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/08/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Orellana Luis Alberto, Sen. Battista Lorenzo

Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici (1522)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11°

(Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/08/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Campanella Francesco
Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet (1561)
previ pareri delle Commissioni 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 05/08/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (1577)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/08/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1 agosto 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, commi 4 e 5, e 2, commi 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136 - lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (103).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1a e 2a, che esprimeranno il parere entro il 4 ottobre 2014. L'atto è altresì deferito alla 5a Commissione permanente, per l'espressione del parere relativamente alle conseguenze finanziarie, entro il medesimo termine del 4 ottobre 2014.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

Il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che la Camera ha proceduto nella seduta del 1° agosto 2014 ad una modifica nella composizione della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
La deputata Milena Santerini è stata nominata membro effettivo in sostituzione del deputato Lorenzo Cesa, dimissionario. La deputata Adriana Galgano è stata nominata membro supplente della medesima Delegazione.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Astorre, Giacobbe e Moscardelli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00296 della senatrice Saggese ed altri.
L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Saggese, Ruta, Fedeli, Pegorer, Astorre, Bertuzzi, Capacchione, Cuomo, Fabbri, Fasiolo, Favero, Giacobbe, Lai, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Russo, Scalia, Sollo, Spilabotte.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ricchiuti e il senatore Astorre hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02582 della senatrice De Pietro ed altri.

Mozioni

SERRA, BLUNDO, SANTANGELO, DONNO, PAGLINI, MANGILI, MARTON, GAETTI, MOLINARI, PETROCELLI, MORONESE, AIROLA, MORRA - Il Senato,
premesso che:
l'articolo 11 della Carta costituzionale recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". Il contenuto dell'articolo è annoverato tra i principi fondamentali e immutabili che ispirano l'intero ordinamento. Ne deriva che L'Italia non può, in alcun modo, sostenere o contribuire al mantenimento di qualsiasi forma di conflitto, ma anzi deve ispirare la propria azione alla promozione della pace internazionale in collaborazione e in accordo con le organizzazioni internazionali deputate;

attualmente sono in atto nel mondo diversi conflitti, tra cui è in essere quello tra lo Stato israeliano e lo Stato palestinese, tra i più sanguinosi della storia recente. L'operazione bellica in atto è denominata "Margine protettivo" che dall'8 luglio 2014 vede contrapposti i due schieramenti. Occorre rilevare che, a partire dal 1948 ad oggi, Israele non ha rispettato 73 risoluzioni dell'ONU, pregiudicando in tal modo i rapporti con il popolo palestinese e aggravando, altresì, le tensioni con i Paesi confinanti;

è evidente che tra lo Stato israeliano e quello palestinese sussistono enormi sperequazioni in termini di risorse belliche, dalle quali deriva una diversa ed inferiore capacità di difesa da parte dello Stato di Palestina anche a causa dell'*embargo* a cui è sottoposto. Il conflitto armato tra le due forze contrapposte ha causato un numero eccezionale di morti tra i palestinesi, tra cui molti civili, e un numero, invece, assai inferiore tra gli israeliani;

dall'anno 2004 ad oggi si sono susseguiti 6 conflitti armati tra israeliani e palestinesi; nel 2004 l'operazione "Arcobaleno", nel 2006 l'operazione "Piogge estive", tra il 2008 e il 2009 l'operazione "Inverno caldo" e l'operazione "Piombo fuso", nel 2012 l'operazione "Pilastro di difesa" e da ultimo l'attuale operazione "Margine protettivo". In questi conflitti, la stragrande maggioranza delle vittime, secondo i dati ufficiali, è di nazionalità palestinese, tra cui vi sono molti bambini. Nel conflitto in atto, l'80 per cento dei caduti parrebbero essere civili, di questi circa 250 sarebbero bambini;

considerato che risulta ai proponenti del presente atto di indirizzo che nel conflitto in corso sono state molteplici le violazioni delle disposizioni di diritto internazionale umanitario che tutelano le popolazioni in caso di guerra. Difatti, il 21 luglio 2014 un missile israeliano ha colpito un ospedale di Gaza provocando dei morti e dei feriti;

considerato inoltre che:

il titolo secondo della quarta Convenzione di Ginevra in materia di protezione dei civili in tempo di guerra, ratificata anche dall'Italia con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739, all'articolo 13, sancisce che le disposizioni sono rivolte alle popolazioni dei Paesi belligeranti e sono finalizzate a limitare le sofferenze generate dalla guerra. Il successivo articolo 18, comma 1, recita: "Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti belligeranti". In ordine all'esecuzione delle disposizioni della Convenzione è previsto che i Paesi contraenti si impegnino a diffonderne i principi all'interno dei propri territori anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione ivi stanziata;

l'Italia, ratificando il trattato, si è, quindi, impegnata a promuoverne l'applicazione. La legislazione interna in materia di esportazione, importazione e transito di armamenti, legge 9 luglio 1990, n. 185, vieta all'Italia l'esportazione e il transito di armamenti quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali assunti, verso i Paesi in stato di conflitto armato;

l'esercito israeliano, nonostante gli espressi divieti, parrebbe aver colpito, deliberatamente, obiettivi vietati come le scuole, gli ospedali, le case e centri dell'ONU. Il Consiglio dell'Onu per i diritti umani ha avviato un'inchiesta al fine di accertare le eventuali violazioni messe in essere nel corso del conflitto. L'Alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Navi Pillay, sostiene che le condotte in violazione dei diritti umani siano ascrivibili ad entrambe le parti coinvolte nel conflitto; sostiene, inoltre, che gli Stati Uniti continuino a fornire armi ad Israele;

secondo quanto sostenuto da Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa, l'Italia sarebbe il primo Paese dell'Unione europea a fornire sistemi militari e armi leggere allo Stato israeliano, oltre il 41 per cento degli armamenti esportati

regolarmente dall'Europa verso Israele sono di produzione italiana,
impegna il Governo:
1) ad interrompere ogni fornitura di armamenti alle parti in conflitto;
2) ad attuare un'azione a livello comunitario, anche in considerazione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, al fine di promuovere l'*embargo* europeo di armi e sistemi militari verso le parti in conflitto a tutela e a garanzia dei civili;
3) a promuovere il dialogo tra le parti belligeranti nel rispetto dell'esecuzione delle disposizioni della quarta Convenzione di Ginevra, ratificata dall'Italia con la legge n. 1739 del 1951, dell'articolo 11 della Carta fondamentale e in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990.
(1-00297)
Interrogazioni
MATTESINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute* -
(3-01161)
(*Già* 4-01987)
FAVERO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il Ministero della pubblica istruzione con decreto del 24 aprile 1992 ha messo ad ordinamento un corso triennale d'istruzione professionale di Stato per l'acquisizione della qualifica di "operatore dei servizi sociali" e tale qualifica è stata successivamente confermata con decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250;
lo stesso Ministero con decreto del 15 aprile 1994 ha messo ad ordinamento un corso biennale di *post* qualifica d'istruzione professionale di Stato per il conseguimento del titolo di "tecnico dei servizi sociali", corso quest'ultimo il cui accesso è riservato a coloro che in precedenza hanno acquisito la qualifica corrispondente di operatore;
con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che detta le norme per il riordino degli istituti professionali, è previsto nell'ambito degli istituti professionali di Stato, l'indirizzo socio-sanitario, che permette di conseguire il diploma di "tecnico dei servizi socio-sanitari";
in base alla descrizione del profilo professionale del tecnico dei servizi socio-sanitari, tale figura «possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. È in grado di: partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e professionali; rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; applicare la normativa vigente relativa alla *privacy* e alla sicurezza sociale e sanitaria; organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse»;
considerato che:
l'introduzione dell'indirizzo socio-sanitario nell'ambito del riordino dell'istruzione superiore ha determinato un incremento dei corsi su tutto il territorio nazionale; si consideri che in Italia, nell'anno scolastico 2013/2014, si sono iscritti alla classe prima del corso di "tecnico dei servizi socio-sanitari" più di 9.600 studenti, pari al 1,8 per cento del totale degli iscritti al primo anno della scuola secondaria superiore (dati ministeriali);
gli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico 2013/2014 i corsi ad esaurimento di "tecnico dei servizi sociali" e i corsi di "tecnico dei servizi socio-sanitario" sono circa 50.000;
sono attualmente in corso di conferma le iscrizioni al primo anno dei corsi per tecnico dei servizi socio-sanitari relative all'anno scolastico 2014/2015;
i titoli di studio rilasciati dall'istruzione professionale di Stato "operatore dei servizi sociali", "tecnico

dei servizio sociali" e "tecnico dei servizi socio-sanitari" non sono ritenuti idonei per l'accesso ad alcuna professione socio-assistenziale o socio-sanitaria in numerose regioni italiane, ma sono riconosciuti validi in alcune regioni solo per l'accesso al lavoro in ambito dei servizi per l'infanzia, limitatamente a piccole strutture gestite privatamente, oltre che per l'accesso a lavori di carattere amministrativo;
la mancanza in molte regioni del riconoscimento pone in essere un'incongruenza tra le descrizioni dei profili professionali forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che classifica tali corsi come «corsi dell'istruzione professionale di Stato utili all'inserimento nel mondo del lavoro» e la normativa regionale;
ai corsi dell'istruzione professionale di Stato accedono giovani che nella maggior parte dei casi sono motivati ad un lavoro nel settore sociale che comporti relazioni di aiuto che si esplicano con funzioni educative, di animazione e di assistenza;
il *curriculum* degli studi e le esperienze formative svolte durante gli *stage* vanno nella direzione di formare una persona con le competenze necessarie a svolgere tali funzioni;
i titoli che vengono rilasciati fanno seguito ad un esame realizzato secondo i criteri stabiliti dallo Stato italiano in coerenza con la normativa europea ed è corretto che siano riconosciuti;
la realizzazione dei corsi di tecnico dei servizi sociali prima e di tecnico socio-sanitario ora comporta un considerevole impiego di risorse finanziarie ed umane da parte della pubblica amministrazione e da parte delle famiglie ma soprattutto rappresenta un investimento che molti giovani fanno sul loro futuro. Vi dovrebbe essere pertanto un comune impegno affinché tale investimento determini il massimo risultato utile possibile per la comunità sociale e per i singoli studenti e non si risolva in una perdita di risorse,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, in collaborazione con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non ritenga opportuno avviare un tavolo di lavoro con le Regioni, in cui si affronti con urgenza il problema del riconoscimento nel settore sociale e socio-sanitario dei titoli conseguiti nell'istruzione professionale di Stato, quale "operatore dei servizi sociali" e quale "tecnico dei servizi sociali" previsti nell'ordinamento previgente e quello di "tecnico dei servizi sociosanitari", previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010;
se non ritenga opportuno adottare iniziative affinché i giovani con titolo di "operatore dei servizi sociali" e "tecnico dei servizi sociali" che intendano svolgere la professione di "operatore socio-sanitario" vedano riconosciuto i titoli come validi per ricoprire la mansione di operatore socio-sanitario, fatto salvo un necessario periodo di prova da realizzare all'interno dell'ente che procede all'assunzione;
se, sempre in collaborazione delle amministrazioni citate, non ritenga urgente procedere ad un accordo con le Regioni, sulla base delle esperienze fatte da alcune di loro, quale la Toscana, prevedendo ambiti professionali specifici per il cui accesso sia spendibile il titolo di "tecnico dei servizi sociali" e di "tecnico dei servizi socio-sanitari" introducendo, eventualmente, una revisione del *curriculum* o più articolazioni dello stesso, o l'uso delle quote di flessibilità e autonomia, previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica, per realizzare nell'istruzione professionale di Stato una preparazione coerente con i fabbisogni del settore sociale e socio-sanitario; o la realizzazione di moduli brevi realizzati nell'ambito della formazione professionale (300-400 ore) che, con integrazioni teoriche e tirocini, portino all'acquisizione di una qualifica professionale spendibile nel settore sociale e socio-sanitario.
(3-01162)
DI BIAGIO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
nella zona della provincia di Catanzaro lungo le coste del litorale tirrenico calabrese comprese tra i comuni di Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, San Pietro a Maida e Curinga, per un tratto di circa 30 chilometri, a seguito di controlli della Guardia costiera di Vibo Valentia, sono emerse criticità relative alla gestione di alcuni impianti di depurazione;

nell'ambito di una più vasta attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme sulle cause dell'inquinamento del mare ed a seguito di accertamenti svolti dalla compagnia Carabinieri di Lamezia e dai militari del nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Catanzaro, è stata rilevata una condizione di irregolare funzionamento, in particolare, dei depuratori di Nocera Terinese e di San Pietro a Maida, con conseguente sequestro degli stessi;
nello specifico, i militari hanno accertato che i fanghi dei depuratori, non correttamente smaltiti, sarebbero finiti nei fiumi Amato e Savuto e, di conseguenza, nel mar Tirreno nella zona del golfo di Sant'Eufemia di LameziaTerme;
il coordinatore della Federazione italiana imprese balneari (FIBA) di Lamezia Terme, Antonio Nirello, il 29 luglio 2014, ha presentato un esposto contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme al fine di denunciare lo stato di inquinamento del mare, con presenza costante di schiume e liquami maleodoranti, e di abbandono e sporcizia della costa compresa tra Nocera Terinese e Curinga, dovuto alla cattiva manutenzione delle spiagge, con presenza di rifiuti sia in mare che sulla battigia;
i rappresentanti della FIBA hanno manifestato, come riportato da articoli di stampa pubblicati dal quotidiano "Gazzetta del Sud" ed altri quotidiani locali il 1° e il 2 agosto 2014, grande disappunto per lo stato dei luoghi e hanno denunciato altresì il grave danno ambientale e anche economico che da questa situazione deriva per tutti gli imprenditori di stabilimenti balneari nella zona della costiera tirrenica del lametino, con perdite di posti di lavoro durante il periodo estivo,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre rimedio al grave problema dello stato di inquinamento del tratto di mare antistante alla costa compresa tra Nocera Terinese e Curinga, e se intenda adottare misure volte a far sì che vengano rispettate le disposizioni delle leggi vigenti in materia ambientale.
(3-01163)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il violentissimo nubifragio che si è abbattuto il 2 agosto 2014 sul trevigiano, sul paese di Refrontolo, con il conseguente straripamento del suo corso d'acqua che ha travolto, ucciso e ferito alcuni partecipanti ad una festa, ha causato ingentissimi danni su tutto il territorio, dalle infrastrutture alle abitazioni private;
il maltempo ha lasciato il segno anche sulle colture; inoltre varie aree delle fascia pedemontana, già dalle scorse settimane, erano state interdette alla circolazione per il rischio di frane con grave pregiudizio e danno, oltre che per i residenti, anche per le attività produttive industriali, artigiane e turistiche;
la zona interessata dal dramma ha subito tali gravi danni da necessitare di un piano di interventi immediati e di iniziative di prevenzione più a lungo termine che richiederanno l'impiego di ingenti risorse economiche tali che non possono essere sostenute dal bilancio dell'amministrazione locale;
in un incontro con la stampa e con gli amministratori locali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Galletti, ha dichiarato che almeno il 30 per cento delle risorse che sarebbero disponibili per interventi in materia di dissesto idrogeologico del Paese (complessivamente oltre 2,3 miliardi di euro) "sono bloccate dal dovere di rispettare il patto di stabilità",
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale quale provvedimento iniziale immediato a sostegno delle aree interessate dal disastro, e se possa essere concesso agli enti locali di impiegare le proprie risorse anche in deroga al vincolo del rispetto del patto di stabilità.
(4-02596)

CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
nelle graduatorie provinciali da cui saranno attinti, a breve, i docenti da immettere in ruolo, gli

insegnanti già in attesa da anni si sono visti scavalcati di numerose posizioni da colleghi provenienti dalle regioni del Sud del Paese, che esibiscono punteggi molto elevati;
ad esempio a Lucca nelle graduatorie della scuola d'infanzia le prime 200 posizioni sono state occupate da insegnanti provenienti da altre province; a Mantova la situazione è analoga; a Torino una maestra elementare, che occupava il primo posto nei vecchi elenchi, è "scivolata"al 69° posto, superata da 68 colleghi che hanno scelto il capoluogo piemontese per svolgere la propria attività; nella stessa graduatoria piemontese, sulle prime 105 posizioni, da una rilevazione effettuata dalla Cisl Scuola, 101 sono state occupate da maestre che provengono, nell'ordine, da Sicilia, Calabria e Campania, quindi le insegnanti che erano al secondo, terzo e quarto posto, in posizioni sicure per ottenere un'assunzione a tempo indeterminato, si sono ritrovate rispettivamente al 77°, 95° e 105° posto;
gli esiti non sono diversi nella scuola media e nelle classi di concorso delle superiori. Per discipline come Educazione artistica, slittare dal primo al decimo posto significa perdere il posto in ruolo per svariati anni, per una cattedra di Filosofia, scendere di 10 posizioni vuol dire non insegnare per i prossimi 10 anni, visto che entra un docente all'anno;
gli stessi sindacati della scuola stanno ricevendo miriadi di lamentele da parte di insegnanti in preda alla disperazione, perché vedono sfumare il sogno di una vita all'ultimo momento;
a giudizio degli interroganti questa è una "guerra tra poveri", con conseguenze devastanti, tutti sono lavoratori precari, tutti hanno gli stessi diritti, però non è possibile continuare a cambiare le regole in corsa, in questo modo non ci sono più certezze. Al tempo del Ministro *pro tempore* Fioroni le graduatorie permanenti erano state dichiarate "a esaurimento" per passare a nuove modalità di reclutamento, e ciò aveva significato bloccarle e non consentire più lo spostamento dei docenti da una provincia all'altra; subito sono fioccati numerosi ricorsi con esito favorevole per i ricorrenti. Al contrario, 3 anni fa, all'ultima revisione degli elenchi, i fuori provincia sono finiti «in coda»; anche in questo caso ci sono stati numerosi ricorsi, e si è consentito il trasferimento. Addirittura esistono siti *internet* per capire su quale provincia è meglio indirizzarsi;
a Torino, Milano, Roma, come in Toscana, in Emilia-Romagna sono tanti i precari che negli ultimi anni hanno visto i loro posti di supplenza occupati dai colleghi che nella scuola primaria, a causa dell'eliminazione del sistema «a modulo» (3 insegnanti su 2 classi), hanno visto sfumare la loro aspettativa per un posto stabile;
a giudizio degli interroganti quella che si è creata è una situazione sommamente ingiusta, infatti chi fa la "gavetta" in una provincia deve anche avere la possibilità di lavorarci, chi entra in una graduatoria dovrebbe poterci restare e riuscire a conseguire infine il proprio agognato impiego;
anche e soprattutto nell'ottica di salvaguardare la continuità didattica, si ritiene infatti fondamentale introdurre nella normativa il requisito della residenza per l'assegnazione dei posti, essendo più che mai doveroso modificare la normativa nazionale, per favorire l'inserimento dei docenti locali rispetto a quelli provenienti da altre zone del Paese,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare e se ritenga necessario introdurre un sistema di graduatorie su base regionale, per non determinare più, in futuro, situazioni che pregiudichino gli insegnanti presenti da anni nelle graduatorie di una regione.
(4-02597)

TOSATO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il 1° agosto 2014, il Consiglio comunale di Roma capitale ha approvato con 28 voti favorevoli, 12 contrari e un astenuto il bilancio previsionale 2014. La manovra ha un valore complessivo di circa 6,5 miliardi di euro;
il bilancio complessivo del Comune di Roma per il 2014 è pari a 6.553.606.681,23 euro. Le entrate tributarie ammontano a 2,9 miliardi di euro, quelle derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato sono 874 milioni. E ancora: le entrate extratributarie ammontano a poco più di un miliardo di euro, quelle derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti a 988 milioni e quelle derivanti da accensioni di prestiti sono 341 milioni di euro. La cifra relativa agli investimenti è pari 1.028 milioni. Il patto di stabilità per il 2014 tiene bloccati 254 milioni di euro. Tra le spese

correnti più importanti ci sono quelle per il personale, per circa un miliardo, che pesa sul bilancio per il 21,46 per cento, e quelle per le prestazioni di servizi per una cifra pari a 2,7 miliardi di euro che pesa per il 56,64 per cento. Il fondo svalutazione crediti pesa 288 milioni. Per quanto riguarda le uscite, quelle per le spese correnti sono pari a 4,8 miliardi e quelle in conto capitale 1,26 miliardi, per un totale di 5,8 miliardi di euro. A queste voci si devono aggiungere 352 milioni di euro di spese per il rimborso prestiti e 367 milioni di servizi in conto terzi. Insieme al previsionale è stato approvato anche il bilancio pluriennale 2014-2016;

l'AMA SpA, costituita in società per azioni nel 2000, ha un unico socio, il Comune di Roma, che ne detiene l'intero capitale sociale. Con 7.800 dipendenti, l'azienda serve un bacino di utenza di quasi 3.300.000 persone. La lunghezza totale delle strade raggiunte è di 3.370 chilometri, mentre l'area di operatività si estende su una superficie di 1.285 chilometri quadrati, da cui annualmente si raccolgono circa 1.780.000 tonnellate di rifiuti;

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, l'AMA, stando a quanto stabilito dalla Corte d'appello di Roma che ha confermato l'esito dell'arbitrato del 9 febbraio 2012, arbitrato a cui le parti si erano rimesse per la risoluzione delle controversie legali, è stata condannata a versare 78 milioni di euro alla Colari di Manlio Cerroni, per la gestione *post mortem* della discarica di Malagrotta. La Corte d'appello ha anche condannato l'AMA al pagamento di 100.000 euro di spese legali, come parte soccombente dall'impugnazione del lodo emesso circa 2 anni fa. I giudici hanno respinto tutti i motivi di ricorso da parte dell'azienda, in particolare la carenza di legittimazione della Colari, l'incompetenza del collegio arbitrale, l'infondatezza delle richieste della Colari, con particolare riferimento alle richieste di compensazione;

dei 78 milioni di euro che l'AMA dovrà pagare, la maggior parte (76.391.533 milioni) è a titolo di rimborso dei maggiori oneri legati al sopravvenuto obbligo per la Colari di assicurare la gestione *post* operativa di Malagrotta per almeno 30 anni, invece dei 10 previsti. A questa somma sono stati aggiunti 1.133.115 euro per l'incremento delle ore di lavoro notturno e 847.067,91 euro riferiti all'ordinanza emessa dal sindaco di Roma *pro tempore* Francesco Rutelli il 2 marzo 1999, che imponeva la lavorazione dei rifiuti anche nei giorni festivi;

in forza di una lettera inviata dall'assessore per il bilancio, Marco Causi, l'AMA sarebbe sollevata dal pagamento di qualsiasi onere, il che significa che, in mancanza di un ricorso in Cassazione da parte dell'AMA, questi 78 milioni di euro graverebbero sul bilancio di Roma capitale. Questo, a quanto pare, potrebbe, solo in parte, giustificare la ragione che vede nel bilancio approvato dall'AMA l'assenza di una posta specifica di copertura che faccia riferimento ad un accantonamento per il pagamento della somma citata. È pur vero che il non aver inserito negli ultimi bilanci una posta di coperture per il possibile rischio, prevedendo quindi un apposito accantonamento di salvaguardia considerata l'oggettiva probabilità di dover versare tale somma, comporta un grave vizio nel bilancio dell'AMA;

a giudizio dell'interrogante tale vicenda dai profili oscuri si presenta in tutta la sua gravità nella constatazione che neanche nel bilancio di Roma capitale si fa alcun accenno a tale posta;

il 7 agosto 2014 si riunirà l'assemblea dei soci dell'azienda AMA SpA, che dovrà ratificare il bilancio dell'azienda municipalizzata: lo scenario è preoccupante, ovviamente, anche per le ripercussioni che la vicenda potrà avere sui cittadini;

è necessario ricordare come attualmente l'autonomia di Roma capitale sia fortemente limitata, essendo soggetta al piano di rientro triennale sottoposto alla vigilanza del Governo e finalizzato ad una programmazione volta alla riduzione dei costi di gestione del Comune e delle società partecipate;

è ovvio che il Governo, una volta accertati i fatti, non possa esimersi da una valutazione nel merito della vicenda,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare, tra l'altro in considerazione del fatto che Roma capitale è sottoposta, nell'attuazione del piano di rientro, a straordinaria vigilanza sui conti.

(4-02598)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01162, della senatrice Favero, sul riconoscimento dei titoli di "operatore dei servizi sociali", di "tecnico dei servizi sociali" e di "tecnico dei servizi socio-sanitari";

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01161, della senatrice Mattesini, sulle certificazioni per il rilascio e conferma della patente di guida a persone con malattie renali.

1.4.2.24. Seduta n. 301 (ant.) del 06/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

301a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,43)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione***

del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 e sono stati accantonati gli articoli 10, 11, 12 e 15.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i

presentatori ad illustrare. Sotto questo profilo, siccome stiamo per affrontare l'esame di emendamenti su questioni relative all'elezione diretta del Capo dello Stato e alla forma di governo, al fine di razionalizzare il dibattito la Presidenza consente l'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 21, 22, 24 e 25, riservandosi poi di pronunciarsi, successivamente all'illustrazione, circa la loro proponibilità.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, è venuto un po' incontro alla richiesta che le avrei fatto adesso. Dal resoconto dei tempi contingentati che ho chiesto ieri alle ore 16,15, risulta che i tempi per le votazioni sono stati poco più di 6 ore, rispetto ad un tempo assegnato di 80 ore; per cui, tra ghigliottine, canguri e quant'altro, si è dimostrato che questo tempo era stato preordinato in maniera molto, molto esagerata. Al contrario dei tempi assegnati alle votazioni, quelli per le discussioni, che per il Movimento 5 Stelle erano di 2 ore e 45 minuti e che anche per gli altri Gruppi erano di poco più di 2 ore, sono notevolmente ridotti.

Le chiedo pertanto, se possibile, a fronte di questo clamoroso errore, di ridistribuire i tempi in eccesso delle votazioni, in modo tale da dare nuovo tempo per l'illustrazione degli emendamenti, anche perché, avendo votato poco più di 5.000 emendamenti in 6 ore, ne consegue che per il voto dei pochi rimanenti resterebbero più di 70 ore.

Il fatto che adesso abbia permesso di illustrare gli emendamenti ritengo che sia una cosa buona. Pertanto le chiedo anche, al fine di organizzarci, se è possibile ridefinire questi tempi. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Poiché, come lei saprà, il contingentamento dei tempi è una prerogativa della Conferenza dei Capigruppo, non può che essere il Presidente a cercare di armonizzare e razionalizzare il dibattito in maniera tale da raggiungere gli obiettivi che sono emersi dalla precedente riunione dei Capigruppo, con i tempi contingentati, ma senza strozzare il dibattito e quindi dando la possibilità di...

MARTON *(M5S)*. Ma come senza strozzare! Sono 15 giorni che strozza!

PRESIDENTE. Se la Conferenza dei Capigruppo mi chiede di rivedere questi tempi, naturalmente si provvederà, però il problema sarà affrontare un dibattito dando a ciascun Gruppo politico la possibilità di esprimere la propria posizione sui temi che stiamo trattando. Questo è secondo me il modo più razionale di procedere al dibattito.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il suo spunto di democrazia è commovente, però mi sembra che cozzi con una...

PRESIDENTE. Senta, le ironie, per favore...

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dipende da lei come iniziare la giornata. Alleggeriamo un po'...

PRESIDENTE. Lo «spunto di democrazia commovente», no. Mi dispiace di commuoverla di prima mattina.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Il suo spunto di democrazia non commovente porta però a una considerazione di merito. Se usiamo il poco tempo che abbiamo per discutere emendamenti che poi non saranno neppure ammessi in votazione, questo ovviamente stride con la necessità di andare al nocciolo delle questioni, invece di buttare via il tempo. Quindi definisca quali sono gli emendamenti ammissibili e poi su questi impegniamo il tempo rimasto.

PRESIDENTE. La Presidenza si è riservata di decidere proprio in relazione all'illustrazione degli emendamenti. Dopodiché ognuno potrà assumere la propria posizione politica sugli emendamenti e su quello che comportano.

Procediamo dunque con l'illustrazione degli emendamenti e l'eventuale discussione sugli stessi.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non sono sin qui intervenuto nel pur ampio dibattito che abbiamo svolto sui vari articoli, ma a questo punto un intervento sugli emendamenti che ho presentato insieme ad altri colleghi del mio Gruppo credo sia indispensabile.

Sappiamo bene che sul tema dell'elezione diretta popolare del Presidente della Repubblica non c'è un'ampia convergenza in quest'Aula; tuttavia, il Gruppo di Forza Italia fa di questa proposta uno dei caratteri peculiari della sua visione complessiva della riforma delle istituzioni.

Voglio ricordare che il tema della democrazia diretta, dell'elezione popolare dei vertici dell'Esecutivo ha avuto varie forme di rappresentazione. Ad esempio nella riforma costituzionale che fu approvata nel 2006, e poi non confermata dal *referendum*, l'elezione diretta riguardava il *Premier*, e voglio anche ricordare che se quella riforma fosse entrata in vigore avremmo avuto già dal 2008 un Parlamento ridotto nei numeri, un bipolarismo consolidato con l'elezione diretta del *Premier* e certamente anche una legge elettorale che avrebbe seguito di conseguenza un sistema di elezione del *Premier* con un ballottaggio.

Così non è andata, e quindi il ritardo che le istituzioni e la politica vivono è anche frutto dell'andamento di quelle vicende. Del resto, il *referendum* confermativo è previsto dalla Costituzione; chi lo promosse ha agito nell'ambito delle prerogative previste dalla Costituzione e oggi ci ritroviamo, con otto anni di ritardo, a discutere di queste cose.

Ci sono stati momenti di convergenza, anche se il tema dell'elezione diretta del *Premier* o del Capo dello Stato non ha fatto parte delle materie che hanno registrato un'ampia e trasversale condivisione.

Voglio anche ricordare, signor Presidente, l'apporto essenziale a questo processo riformatore del Gruppo di Forza Italia; poiché in questi giorni anche il Presidente del Consiglio ha più volte elogiato i senatori della maggioranza che sostengono il Governo, mi consenta di rivendicare anche i meriti del nostro Gruppo senza il cui apporto probabilmente non saremmo arrivati ad un punto decisivo e di svolta di questa riforma.

Abbiamo dato sostegno a questa riforma benché non rappresenti al cento per cento i nostri obiettivi. Qualche settimana fa, il presidente Berlusconi, illustrando le posizioni di Forza Italia, ha ribadito la nostra adesione alla riforma perché persegue il superamento del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari, comunque il miglioramento dei meccanismi decisionali. Quindi, per queste ragioni, noi condividiamo una riforma, anche se parziale rispetto ai nostri obiettivi, ed è stato proprio il presidente Berlusconi a ricordare gli emendamenti sul presidenzialismo che avevamo presentato.

Questi emendamenti, lo voglio ribadire perché resti agli atti, non rappresentano per noi una *conditio sine qua non*: una riforma parziale ed insufficiente la condivideremo comunque, perché, come ho detto poc'anzi, servirà a rendere più efficienti i meccanismi istituzionali, ma riteniamo che l'Aula si debba comunque pronunciare sul tema dell'elezione diretta del Capo dello Stato.

Lei si è riservato una decisione sull'ammissibilità o meno degli emendamenti, qualcuno ha anche avuto da ridire sulle procedure, ma voglio dare atto che oltre al contributo essenziale del Gruppo di Forza Italia, senza il quale non saremmo arrivati a questo punto, anche le decisioni che lei ha assunto in vari passaggi delicati hanno consentito alla riforma di arrivare al punto in cui siamo, quindi se ha ritenuto di assumere la decisione dopo le illustrazioni avrà avuto le sue buone ragioni per farlo.

Ritengo che il dilemma sia risolto molto semplicemente dall'articolo 97, comma 1 del Regolamento del Senato, che invito tutti, anche i membri del Governo, che sono nuovi a vicende di questo genere, a leggere, perché indica chiaramente che ci debba essere una omogeneità di materia, e l'omogeneità certamente c'è.

Nella Commissione affari costituzionali, questo tema si è già posto e io ho avuto con la presidente, relatrice Finocchiaro, numerosi confronti nel caso dei lavori di Commissione, ed anche degli scambi epistolari. La presidente Finocchiaro non ha ritenuto di ammettere in Commissione gli emendamenti che potevano riguardare modifiche agli assetti di governo, ritenendo che il processo riformatore si

dovesse limitare ad alcune parti del funzionamento del Parlamento, al Titolo V della Parte II e ad altre materie che sono il cuore di questa proposta.

Io ho espresso un'opinione diversa, ora questo tema dell'ammissibilità si ripropone con un altro interlocutore, che è il Presidente dell'Assemblea.

A mio avviso, l'articolo 97 del Regolamento chiarisce in maniera incontrovertibile la questione. Ho presentato tuttavia una serie di emendamenti che ho moltiplicato in vista dell'esame dell'Aula.

Gli emendamenti presentati in un primo momento modificano in qualche modo anche l'assetto di Governo e danno al Presidente della Repubblica altre facoltà: c'è un emendamento, ad esempio, che sul modello francese consente al Presidente della Repubblica di presiedere il Consiglio dei ministri, pur in presenza di un Primo Ministro. Non mi dilungo sul punto, anche per una questione di economia di tempi, ma in Francia funziona così: esiste il Primo Ministro, ma è il Presidente eletto dal popolo il depositario di poteri, responsabilità e può partecipare anche alle riunioni del Governo, che ovviamente presiede per la sua carica.

Peraltro, presidente Grasso, gli emendamenti che ho presentato ebbero un battesimo dall'Assemblea proprio in quest'Aula - lo ricorderanno i reduci non numerosi della precedente legislatura - dove furono approvati, a firma del sottoscritto e del qui presente senatore Quagliariello, durante il dibattito sulla riforma della Costituzione. Quegli emendamenti furono approvati, li ho riproposti nello stesso testo. Quella riforma alla fine non ebbe seguito, per cui sono rimasti dei tentativi.

Tuttavia, anche accogliendo l'obiezione fatta dalla senatrice Finocchiaro in 1a Commissione, secondo la quale non possiamo intaccare in maniera sostanziale la forma di Governo e quindi i poteri del Capo dello Stato, ho presentato altri due emendamenti - che in particolare le segnalo, presidente Grasso - riguardanti delle modifiche che, a mio avviso, non intaccano, almeno in maniera formale, la funzione del Presidente della Repubblica, salvo il fatto, amici miei, che la funzione sostanziale del Capo dello Stato si è andata invece trasformando. Com'è noto, abbiamo una Costituzione materiale che è diversa da quella formale.

Da molti anni a questa parte la funzione del Presidente della Repubblica si è trasformata: ricordo la presidenza Scalfaro, le vicende del mancato scioglimento del Parlamento nel 1994, il Governo Dini, poi la presidenza Ciampi e la presidenza Napolitano, (quest'ultima, tra l'altro, reiterata a grande maggioranza per volontà del Parlamento), il Governo Monti, tutta una serie di vicende che hanno reso il ruolo del Presidente della Repubblica molto più incisivo. Del resto, la stessa crisi del sistema politico e l'andamento delle vicende hanno fatto in modo che la Presidenza della Repubblica - non contesto il fatto, mi limito a constatarlo - abbia assunto delle funzioni diverse rispetto al passato.

Ho aggiunto allora, presidente Grasso, altri due emendamenti che, lasciando la forma di Governo così come la Costituzione del 1948 la disegna, prevedono l'elezione diretta da parte dei cittadini di un Presidente della Repubblica con gli stessi poteri che la Costituzione oggi gli attribuisce: che poi quelli reali si siano accresciuti nel tempo è un dato di realtà, come direbbero politologi e studiosi, e questo non dipende di certo dal nostro dibattito.

Oltre all'emendamento per l'elezione popolare del Presidente della Repubblica senza modifiche di poteri - permanendo quindi il Governo, la fiducia, la nomina del Primo Ministro e tutto ciò che la Costituzione prevede e che ben conosciamo - ho previsto un emendamento, condiviso dal mio Gruppo e presentato anche da altri colleghi - vedo qui in Aula il presidente Casini, che ha illustrato questa posizione - che lascia al Parlamento, in prima istanza, il dovere e il diritto di eleggere il Capo dello Stato. Se poi, dopo le tre votazioni che prevedono il *quorum* dei due terzi, il Parlamento non riesce ad esprimersi, a quel punto, invece di procedere con ulteriori votazioni con *quorum* ridotti - ci sono emendamenti di altri colleghi che hanno previsto anche a questo riguardo delle modifiche - in mancanza di un esito positivo, si passa al popolo, cioè all'elezione diretta.

Mi avvio a concludere, perché sul presidenzialismo si potrebbero fare considerazioni di varia natura, che rinvio alle eventuali dichiarazioni di voto, che mi auguro ci potranno essere a seguito di un giudizio positivo sull'ammissibilità degli emendamenti di cui stiamo parlando. Ritengo infatti - lo dico

prevenendo gli interventi di alcuni colleghi, tra cui quello del senatore Zanda - che sia largamente ammissibile la questione.

Sull'elezione del Capo dello Stato già la Commissione è intervenuta, modificando in qualche modo la composizione del corpo elettorale: ci sono emendamenti di altri colleghi che propongono il coinvolgimento dei parlamentari europei o la modifica dei *quorum* che man mano si possono determinare.

Tralascio quindi le argomentazioni a favore del presidenzialismo, della democrazia diretta e della stabilità delle istituzioni, che sarebbero rafforzate da questa scelta. Non ho alcun dubbio invece sull'ammissibilità, quantomeno degli emendamenti che - fermo restando le forme di Governo attuali - prevedono l'elezione diretta, immediata o successiva a tre votazioni non fruttifere del Parlamento, perché ritengo che debbano essere discussi. Ci si assuma una responsabilità: Forza Italia non pone un'alternativa tra fare questo o non fare la riforma; noi andremo avanti comunque, ma non ci si può chiedere di rinunciare ad un'istanza politica alla quale, cari colleghi, il Paese arriverà. Dopo l'elezione dei sindaci e dei Presidenti delle Regioni, infatti, eleggere un decisore a livello nazionale è l'esigenza di una democrazia moderna alla quale non ci si potrà sottrarre, e prima o poi ci arriveremo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Ritengo giusto, dunque, discuterne nell'ambito di questa riforma, signor Presidente: il Governo farà le sue valutazioni, potrebbe anche rimettersi all'Aula. Noi andremo comunque avanti per concludere questa riforma, ma ci si consenta di inserire in questo dibattito una questione di grande importanza e di grande modernità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, io nutro - assieme ad un altro gruppo di colleghi - una convinta preferenza per il sistema semipresidenziale francese. Per questo motivo, ho presentato un disegno di legge per introdurre nel nostro ordinamento il sistema francese pari pari: si tratta dell'Atto Senato n. 250, comunicato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013. Il mio disegno di legge, però, è stato escluso dalla trattazione in Commissione, perché la questione della forma di Governo è stata giudicata estranea alla discussione in corso.

Spiegherò ora molto brevemente perché ritengo preferibile introdurre nel nostro ordinamento il sistema francese. Le sue regole e le sue istituzioni contribuiscono in maniera significativa alla ristrutturazione dei partiti e alle loro modalità di competizione. In Francia, la ristrutturazione dei partiti ha avuto come volano la competizione per la Presidenza della Repubblica. Si tratta di un sistema che sarebbe preferibile, perché ormai la politica presidenziale è parte integrante della scena nazionale: è dal 1993 che eleggiamo direttamente il Governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni; pochi mesi fa - com'era scritto nel programma del presidente Letta - avevamo l'ambizione di eleggere direttamente in futuro il Presidente dell'Unione europea. Non si capisce quindi perché l'unico livello che non possiamo eleggere direttamente sia quello nazionale.

Il sistema francese è inoltre preferibile perché la metamorfosi è già avvenuta: non vi sono più l'identificazione e l'appartenenza, nell'ideologia nella morale dei partiti, che possono essere sostituite soltanto dall'esercizio della cittadinanza dello Stato, con la scelta dei cittadini. È dai *referendum* del 1991-1993 che gli italiani hanno risposto in maniera chiara alla domanda che avevamo loro posto: «Sono i partiti o i cittadini a scegliere il Governo? E questo risponde ai partiti o ai cittadini?». È da allora che utilizziamo le leggi elettorali per rispondere impropriamente a quella domanda.

Aggiungo anche che un luminare come il professor Sartori chiariva che la costruzione di un sistema di *premiership* sul modello Westminster o come in Germania o in Spagna sfugge largamente alle pretese dell'ingegneria costituzionale, nel senso che funziona in quel modo perché vi sono circostanze favorevoli, come i grandi partiti, che da noi non ci sono più. Un passaggio non graduale, come una terapia d'urto, sarebbe preferibile, secondo uno scienziato come il professor Sartori.

Detto tutto questo, però, ritengo che la discussione che stiamo portando avanti sia francamente

inammissibile: non è possibile che il mio disegno di legge non sia stato discusso né sia stato possibile affrontare la questione della forma di Governo, perché esclusa, mentre oggi surrettiziamente, con qualche emendamento, si pensa d'introdurre una questione che dovrebbe rifare completamente l'architettura dello Stato. Per quanto mi riguarda, la questione è rapidamente risolta: o si sarebbe dovuto discutere anche la mia proposta di legge o non si possono discutere gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Ichino)*.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, è chiaro che il mio emendamento 21.4 ha una portata diversa, perché l'elezione diretta da me proposta avviene in un ambito assai ristretto dal punto di vista della fattispecie istituzionale: essa è prevista in funzione di deterrenza nei confronti di un Parlamento litigioso che non raggiunga i *quorum* previsti, cioè più alti del 51 per cento, per eleggere il Capo dello Stato. La mia proposta è tesa e finalizzata a evitare che il Capo dello Stato sia imposto da una delle parti. Il Capo dello Stato viene salvaguardato nella sua funzione di terzietà: qualora i prescritti *quorum* non si raggiungano nelle votazioni, si procede all'elezione a suffragio universale e diretto mediante ballottaggio tra i primi due votati del Parlamento, e questo mette anche al riparo le istituzioni dal rischio di avventure populiste esterne, perché le due personalità maggiormente votate nel Parlamento concorrono, con una sorta di supplenza dell'elettorato, in una competizione limitata a loro due.

Mi rendo conto che la questione è assai rilevante; l'onorevole Tosato la propose all'Assemblea costituente, l'illustre caro collega Maccanico la ripropose in un disegno di legge qualche anno fa. Mi rendo conto che questa proposta rischia di introdurre una questione grande come una casa, cioè il tema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, seppure in una logica diversa, come ho detto; ma ritengo che dobbiamo trovare un sistema e un meccanismo per salvaguardare la terzietà della figura del Capo dello Stato, perché con questa riforma che stiamo mettendo in atto rischiamo di avere un Capo dello Stato appannaggio della maggioranza. Il Governo e il ministro Boschi lo hanno capito; in qualche modo il Ministro ha anche cercato di venire incontro alla mia obiezione con l'elevazione del *quorum* e l'ampliamento delle votazioni per le quali il *quorum* è richiesto; però, a mio parere, si finisce sempre lì, con la possibilità di eleggere con un *quorum* del 51 per cento il Presidente della Repubblica.

Per tali ragioni questo emendamento 21.4 in coscienza l'ho proposto all'Aula e in coscienza lo voterò, pur rendendomi conto e non volendo creare difficoltà all'Esecutivo, ma questi sono i termini della questione nuda e cruda: l'esigenza di avere un meccanismo che salvaguardi la terzietà del Capo dello Stato. *(Applausi del senatore Rossi Maurizio)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, anche io ritengo, com'è stato già detto poco fa, che per l'economia dei nostri lavori sarebbe stato preferibile conoscere l'avviso della Presidenza sull'ammissibilità di questi emendamenti prima della svolgimento del dibattito: corriamo il rischio di aver fatto una discussione su emendamenti non ammissibili o di averla fatta senza sapere se saranno dichiarati ammissibili. Credo che questa sia una considerazione che la Presidenza dovrebbe tener presente.

Prendo la parola molto brevemente per dire che sono totalmente contrario all'ammissibilità di questi emendamenti sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Sono contrario per gli argomenti che adesso il senatore Maran così dettagliatamente ha esposto e che mi sembrano conclusivi e decisivi e che metterebbero una diversa decisione della Presidenza in contrasto con quella che definirei la giurisprudenza della Commissione che ha preparato il testo, su cui noi stiamo lavorando e che mi sembra debba avere un suo valore. Questa è la mia opinione in materia di applicazione del Regolamento.

Voglio dirle anche, Presidente, che esiste una ragione di sostanza. Sul tema è intervenuto molto chiaramente il senatore Gasparri poco fa e anche adesso il senatore Casini, con un'espressione che riassume tutto: noi stiamo trattando di una questione grande come una casa e vorremmo introdurre con

un emendamento una modifica al nostro ordinamento alla quale dovremmo far seguire contemporaneamente la modifica di una parte consistentissima della nostra Costituzione; e quando lo dovremmo fare?

Debbo dirle, Presidente, che francamente non vedo nessuna ragione, né in termini di Regolamento né di ordinato svolgimento dei nostri lavori, per dubitare dell'inammissibilità di questi emendamenti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Candiani)*.

*QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, questa discussione mette in evidenza un paradosso della riforma, per quanto riguarda la forma di Governo: coloro i quali hanno storicamente sostenuto la forma presidenziale o semipresidenziale, in passato si sono visti accusare di voler promuovere in questo Paese una "deriva plebiscitaria" - questa era l'espressione più in voga -, ossia di cedere alla tentazione di dare troppo potere alla scelta diretta dei cittadini.

In una situazione nella quale viene meno il sistema bicamerale, e nel momento in cui la platea dei grandi elettori per la Presidenza della Repubblica si restringe, con una Camera - quella politica - governata da un ampio premio di maggioranza, è evidente il paradosso: una scelta diretta da parte dei cittadini può diventare una garanzia e quasi una norma di chiusura del sistema, piuttosto che prestarsi ai rischi che erano stati paventati. Assistiamo, cioè, a una sorta di inversione di paradigma.

Questa è, dunque, la ragione per la quale riteniamo che di forma di Governo si debba discutere all'interno di questa legislatura. Aggiungo poi che è anche la ragione per la quale il mio partito ha addirittura promosso al riguardo una legge di iniziativa popolare, perché questa indicazione possa venire anche dai cittadini e possa essere rafforzata.

Infine, Presidente, per l'ennesima volta mi consenta di sottolineare che questa è altresì la ragione per la quale noi ritenevamo che di riforme costituzionali bisognasse parlare in un apposito comitato parlamentare con la dovuta ampiezza, perché modificare una parte della Costituzione implica obbligatoriamente modifiche su altre parti.

Detto questo, abbiamo preso atto che è stata compiuta una scelta differente e che al contrario - lo dico senza polemica, ma per amore di verità storica - con il contributo fondamentale di Forza Italia si è scelto un altro metodo, quello cioè di realizzare le riforme pezzo dopo pezzo. Ciò implica la necessità di avere una visione di insieme, di prolungare e proiettare la propria azione nel lungo periodo, ma in nessun caso può portare a introdurre un argomento come la forma di governo - molto più grande di una casa, senatore Casini - all'interno di una discussione come quella che stiamo svolgendo attraverso un solo emendamento.

Signor Presidente, ritengo quindi che occorra confermare quanto è stato già deciso in Commissione, anche perché in caso contrario ci verremmo a trovare di fronte a un dibattito a geometria asimmetrica, per cui alcuni temi non sono stati discussi in Commissione ma vengono dibattuti direttamente in Aula. Questa non è una scelta contro il semipresidenzialismo, contro il fatto che ci si occupi di forma di Governo. Ritengo al contrario che occuparsene sia assolutamente una necessità. È solo una scelta di serietà affinché di questo tema ci si occupi bene, in una sede propria, e affinché lo sforzo che abbiamo iniziato a sostenere possa avere un prolungamento e le determinazioni che stiamo assumendo attraverso il mutamento del bicameralismo possano essere considerate sulle altre parti sensibili della nostra Carta costituzionale con il dovuto approfondimento.

Per questo, Presidente, lasciando ovviamente a lei ogni decisione, noi saremmo favorevoli a che questo dibattito abbia una sede propria e non si svolga in un contesto che sarebbe oggettivamente incongruo. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 21.10 e 21.14, presentati dal Gruppo Misto-SEL al fine di allargare la platea che elegge il Capo dello Stato.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo tentato di spiegarne le ragioni, che ora io ribadisco un'altra volta, in pochi minuti.

Innanzitutto, si parte da un dato interamente politico, che però rischia di avere un peso molto grande sulla riforma costituzionale che ci accingiamo a varare. Mi riferisco alla discussione separata per cui affrontiamo da una parte la riforma costituzionale e dall'altra il tema della legge elettorale (che peraltro anche in queste ore prosegue, come si sta vedendo, ancora una volta con incontri separati e non svolti all'interno delle Aule parlamentari). Il fatto che affrontiamo queste due riforme parallelamente, ma senza incrociarle, dal nostro punto di vista, rischia di porre un problema enorme con il quale ci confronteremo negli anni futuri.

Questo è uno dei motivi di fondo della nostra critica radicale all'idea di riforma che si sta definendo, la quale - a nostro avviso - non funziona, è pasticciata, finanche per quello che riguarda l'elezione del Capo dello Stato. Signor Presidente, si tratta del Capo dello Stato, cioè di colui che, come recita l'articolo 87 della Costituzione, «rappresenta l'unità nazionale», e quindi non è proprio un elemento di secondo piano.

All'interno dell'architettura costituzionale che si va definendo, si immagina una legge elettorale, con cui ci confronteremo negli anni futuri, che introduce novità molto significative nell'ordinamento italiano, cioè sbarramenti e premi di maggioranza più elevati di quelli che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni. Insomma, si nota una determinata tendenza, e non lo affermo io, ma autorevoli costituzionalisti. Lo stesso Zagrebelsky, questa mattina, ha scritto della tendenza a ridurre le Camere a registratori di decisioni dell'Esecutivo, fino addirittura al rischio di costituzionalizzare la sudditanza del potere legislativo nei confronti del potere esecutivo, immettendo cioè nell'ordinamento nazionale un meccanismo per cui un partito che ha semplicemente la maggioranza relativa dei seggi prende tutto, trasforma quella maggioranza relativa in maggioranza assoluta attraverso i premi di maggioranza e finanche elegge il Presidente della Repubblica.

Comprenderete bene che in questo caso siamo di fronte ad un fatto nuovo con il quale - l'ho ripetuto mille volte in questi giorni ed ora insisto per l'ennesima volta - avremmo dovuto confrontarci con molta più serietà e in modo meno pasticciato, finanche sui temi poc'anzi posti che riguardano il presidenzialismo e il semipresidenzialismo. Storicamente e ancora oggi siamo contrari all'elezione diretta del Capo dello Stato, per molte ragioni che non ripeterò in quest'Aula perché abbiamo avuto modo di spiegarle tante volte nel corso degli ultimi anni. Signor Presidente, invito lei e naturalmente tutta l'Assemblea a riflettere sul dato che almeno il sistema presidenzialista o semipresidenzialista prevede un meccanismo di pesi e contrappesi; ad esempio, prevede effettivamente l'elezione diretta, ma anche regole ferree su un tema come quello del conflitto di interessi (tanto per citarne uno). Nel nostro Paese, invece, rischiamo di svolgere la discussione un po' surreale per cui si immette un presidenzialismo latente, che non prevede l'elezione diretta del Capo dello Stato (la quale però, ripeto, ha almeno dei contrappesi), ma un meccanismo grazie al quale un partito, una sola forza politica, anche con una semplice maggioranza relativa, può disporre dell'ordinamento a suo piacimento.

Onorevoli colleghi, noi riteniamo che questo tema sia molto serio e rimandi ad un punto di fondo, per il quale non esprimeremo un voto favorevole sulla riforma costituzionale (ve la voterete da soli). E il punto di fondo sapete qual è? È che si sta costruendo un meccanismo di riforma costituzionale che parte da un presupposto radicalmente sbagliato. Questo presupposto radicalmente sbagliato è la convenienza dell'oggi: questo è il punto su cui non siamo d'accordo. Saremmo dovuti partire da un presupposto di fondo, che avremmo dovuto scolpire dentro quest'Aula del Senato e nell'Aula della Camera dei deputati quando il provvedimento arriverà presso l'altro ramo del Parlamento: le regole costituzionali sono fatte per valere nel tempo; sono fatte per valere, non semplicemente domani mattina quando, appunto, una data condizione politica porterà ad un dato risultato elettorale, ma sono fatte per valere per anni, se non per decenni.

Allora, siccome si discute di questioni che riguardano l'architettura dello Stato per i decenni venturi che verranno, avremmo dovuto immaginare un meccanismo di tutela dei pesi e dei contrappesi e, diciamo così, delle garanzie democratiche molto, ma molto più serio di quello che stiamo facendo. Dal

nostro punto di vista, si tratta di un grande elemento di preoccupazione.

Speriamo che alcuni emendamenti di oggi - mi riferisco a quelli, come i nostri, che si riferiscono all'allargamento della platea di coloro che eleggeranno il Capo dello Stato - vengano approvati, perché pensiamo che questa cosa serva ad immaginare, non semplicemente un sistema di maggiori contrappesi, ma - anche - un sistema politico nel quale è ancora possibile per le minoranze svolgere un ruolo che, naturalmente non è quello di governo (perché evidentemente governa la maggioranza e non la minoranza), ma di controllo e di garanzia.

Si tratta di strumenti essenziali su cui, peraltro, i Padri costituenti si soffermarono lungamente quando misero mano alla Costituzione italiana, ormai tanti decenni fa. Capisco che la lezione dei Padri costituenti - purtroppo - sia stata un po' dimenticata nel corso di questi anni per poi essere, diciamo così, ritirata fuori dal cilindro semplicemente quando si è discusso dell'immunità. Tuttavia, quell'insegnamento andrebbe invece tenuto presente ancora oggi con grande rigore.

Da molte settimane stiamo avvertendo che questi punti sono punti esposti, che riguardano non la svolta autoritaria, ma gli elementi di funzionamento della democrazia italiana, gli elementi di funzionamento e di garanzia delle minoranze politiche e gli elementi che, in qualche modo, rendono compiuto un processo democratico. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

GOTOR *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR *(PD)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 21.8, che propone di allargare il collegio dei grandi elettori che eleggeranno il Presidente della Repubblica. Esso si compone di 730 membri, tra deputati e nuovi senatori regionali, e l'emendamento si propone di allargarlo anche ai 73 parlamentari europei di nazionalità italiana.

A quanto mi risulta, l'emendamento ha raccolto oltre 90 firme ed ha, dunque, una dimensione istituzionale e parlamentare larga e qualificata; esso costituisce una preziosa occasione per meglio valorizzare il ruolo e l'autonomia del Senato nel corso di questa riforma costituzionale.

Tra i firmatari ci sono una sessantina di colleghi del Partito Democratico; l'ex Presidente della Camera, senatore Pier Ferdinando Casini, il quale, generosamente, ha accettato di far confluire un suo analogo emendamento in questo; due vice Presidenti del Senato; tutti i Capigruppo della maggioranza di Governo presenti in Commissione affari costituzionali; per l'opposizione, i rappresentanti del Gruppo Misto-Italia Lavori in corso. Inoltre, l'emendamento ha ricevuto l'apprezzamento informale di tanti parlamentari europei, che in queste ore ci stanno sostenendo, e di numerosi colleghi delle opposizioni che, per ragioni di comprensibile opportunità politica, hanno deciso di non firmarlo, ma condividono lo spirito di questa iniziativa.

Perché tanti firmatari di forze politiche così diverse? Forse perché l'emendamento ha il merito di affrontare un nodo, quello delle garanzie e degli equilibri complessivi del sistema, per il quale sussiste una trasversale sensibilità tra tutti i Gruppi politici, come emerso dal dibattito in questi mesi in Commissione e anche da numerosi interventi in Aula. In tanti hanno sottolineato la necessità di un approccio organico alle riforme istituzionali, consapevoli del fatto che se si interviene sugli equilibri del bicameralismo e contemporaneamente sulla legge elettorale è inevitabile che anche la forma di Governo subisca delle modifiche, per quanto indirette, che bisogna saper prevedere e valutare nelle loro conseguenze di insieme.

L'emendamento è motivato da due ragioni. La prima: i firmatari ritengono sia giunto il tempo - così come il Costituente del 1946 individuava nella rappresentanza dei futuri legislatori regionali una parte significativa del collegio di elezione presidenziale - che anche i parlamentari legislatori europei si vedano riconosciuto il compito di contribuire, con il portato della loro esperienza, alla scelta del Presidente della Repubblica, la cui figura costituzionale partecipa sempre di più all'evoluzione della forma dello Stato in senso europeista. Non a caso la dottrina più avveduta ha definito quella della cooperazione interparlamentare la terza vita del Parlamento europeo, rintracciando nella relazione tra esso e i Parlamenti nazionali degli Stati membri un vero e proprio sistema parlamentare euronazionale.

Non sussistono neppure obiezioni di coerenza costituzionale a questa soluzione, né sarebbero possibili da parte del Parlamento europeo o dell'Unione europea, essendo le istituzioni dell'Unione impegnate dai trattati al rispetto della identità costituzionale degli Stati membri.

In secondo luogo, l'obiettivo principale di questo emendamento - e qui richiamo la vostra attenzione - è quello di mitigare l'effetto congiunto di una necessaria regola maggioritaria per l'elezione della Camera dei deputati con la riduzione del numero di 215 senatori e l'eliminazione del corpo dei 58 delegati regionali dalla platea dei grandi elettori. Infatti, in base al testo approvato dalla Commissione affari costituzionali, il vincitore del premio di maggioranza alle politiche potrebbe eleggere il capo dello Stato in modo autosufficiente a partire dal nono scrutinio in poi, ossia dopo solo quattro giorni di votazioni in bianco, controllando il voto di soli 26 senatori regionali. Com'è noto, in Commissione affari costituzionali si era raggiunto un accordo tra relatori e Governo che prevedeva di mantenere i 58 grandi elettori regionali, ossia tre per Regione, che però è saltato per l'opposizione di Forza Italia. A quanto pare Forza Italia sarebbe contraria anche a questo emendamento sui parlamentari europei perché il Partito Democratico, in base alle ultime elezioni, avrebbe un numero di parlamentari maggiore. Va però considerato che se il prossimo Capo dello Stato - come è assai probabile - sarà ancora eletto con le vecchie regole - probabile e auspicabile - le nuove entreranno in vigore nella successiva legislatura europea, dopo il 2019, con equilibri che potranno essere di nuovo cambiati.

Come è noto, in Commissione, grazie anche alla disponibilità di Forza Italia e alla sensibilità dei relatori, il Partito Democratico è riuscito a fare approvare un emendamento, di cui sono stato primo firmatario, che interviene sul rafforzamento dei *quorum*. Ma questa soluzione non è sufficiente e significa solo ammettere che, dopo quattro giorni di votazioni andate a vuoto, a partire dal nono scrutinio chi ha vinto il premio di maggioranza potrà eleggere il Capo dello Stato e gli organi di garanzia che ne conseguono in modo autosufficiente, con meno di un terzo dei senatori regionali.

A ben guardare, il problema, che oggi ci appare astratto o mitigato dal fatto che vige il voto segreto nelle elezioni dei Presidenti della Repubblica, potrebbe presentarsi nella sua concretezza nel caso in cui si realizzasse la convergenza di due circostanze per nulla peregrine, che noi abbiamo il dovere di prevedere. La prima circostanza è allorquando le elezioni politiche coincidessero con la fine del settennato del Presidente della Repubblica (come è avvenuto nel 2006 e nel 2013).

La seconda è nel caso in cui una forza nuova facesse irruzione nel sistema, vincendo di gran carriera il premio di maggioranza con un'azione di sfondamento che l'attuale mobilità del voto politico in Europa e alcune esperienze recenti a livello nazionale ed estero rendono una eventualità tutt'altro che improbabile. Questa forza nuova, proprio perché nuova, non potrebbe avere contemporaneamente un numero sufficiente di deputati europei e di senatori regionali per eleggere da sola il Capo dello Stato.

In conclusione, signor Presidente, mi rivolgo agli onorevoli colleghi. Stiamo attenti, perché questa Costituzione assegna al Presidente della Repubblica un ruolo di arbitro e di garante, magari di motore di riserva del sistema in circostanze di crisi, ma giammai di capo di una forza politica o di una parte politica. La saggezza dei Padri costituenti ha assegnato al Capo dello Stato poteri a fisarmonica, che possono aprirsi o chiudersi a seconda delle circostanze e che, anche in tempi recenti, si sono dimostrati un bene prezioso.

Per queste ragioni confido che il Governo e i relatori possano rimettersi all'Aula e, com'è avvenuto per la questione dell'immunità, si possa aprire un dibattito stando la rilevanza della questione. La Costituzione deve assumere come sommo valore guida quello della prudenza istituzionale e deve escludere, anche in via teorica, soluzioni che inserirebbero una torsione plebiscitaria nel nostro sistema: non autoritaria, ma plebiscitaria. I concetti vanno tenuti del tutto distinti perché sono diversi, ma in grado di modificare gli equilibri e la qualità della democrazia nel nostro Paese.

Per questo, chiedo la massima attenzione a tutti i senatori sull'emendamento 21.8. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Casini e De Cristofaro)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per un'osservazione che possa valere ai fini dell'ammissibilità, nel senso che i rilievi mossi dal collega Maran sono senz'altro pertinenti laddove questi rilievi volessero concludere rispetto a quegli emendamenti che propongono di introdurre il tema del presidenzialismo *tout court*.

Tuttavia, mi preme osservare che nel caso dell'emendamento 21.4 del collega Casini, come nel caso dell'emendamento appena illustrato dal senatore Gotor e anche di altri emendamenti, il tema non è il presidenzialismo, bensì una clausola di salvaguardia che ripari agli scompensi prodotti da una riforma che inevitabilmente apre la strada alla nomina del Presidente della Repubblica intesa come un prodotto della maggioranza. Proprio per questo, dovrebbe essere configurata l'ammissibilità di questi emendamenti, altrimenti con la riforma produrremo non solo effetti virtuosi, ma anche contraddizioni tali da far sì che l'intero sistema non si regga.

Reputo quindi che l'ammissibilità di questi emendamenti possa essere il giusto viatico perché l'Assemblea possa discutere di una questione di merito, che è appunto la salvaguardia della terzietà del Presidente della Repubblica. *(Applausi del senatore Rossi Maurizio)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho presentato gli emendamenti 21.16 e 21.18 per le stesse identiche ragioni che sono state oggetto dell'intervento del presidente Casini. Nel comparare i miei due emendamenti con il 21.13 del presidente Casini, rilevo che quello da lui presentato è più organico e completo, per cui dichiaro di ritirare gli emendamenti 21.16, 21.18 ed anche il 22.27.

Nel contempo, chiedo al presidente Casini la cortesia di farmi l'onore di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 21.13.

PRESIDENTE. Presidente Casini, accetta la richiesta testé formulata dal senatore Palma?

CASINI *(PI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione. Credo che sia necessario tener conto di che cosa stiamo discutendo. Sento parlare di presidenzialismo e non è così. Stiamo discutendo della modalità di elezione del Presidente della Repubblica, né più né meno. Parlare di presidenzialismo significa invece trattare della forma di Governo.

Signor Presidente, la Costituzione del 1948 si basava sulla centralità del Parlamento, che era il fulcro di ogni potere nel nostro Paese. La riforma che stiamo approvando sposta il baricentro istituzionale sul Presidente del Consiglio e non c'è alternativa. Non possono infatti bastare i quasi 80 europarlamentari per riequilibrare questo spostamento del centro di potere sul Presidente del Consiglio.

Mantenendo il Presidente della Repubblica come potere di garanzia, così come voluto dal Costituente nel 1948, dobbiamo allora rafforzarlo nella sua elezione e non può bastare - mi scuso con il senatore Gotor - prevedere la partecipazione degli 80 europarlamentari, perché non incidono su quella che sarà la filosofia del nuovo Stato, della nuova architrave che si viene a creare con un Presidente del Consiglio che avrà quello che oggi Zagrebelsky definisce come l'*executive*, ossia una possibilità di incidere sugli equilibri istituzionali e costituzionali.

E allora mi pongo una domanda relativa all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Mi riferisco agli emendamenti 21.13, del senatore Casini, e 21.12, a prima firma del senatore Gasparri, che non incidono sulla forma di Governo; quindi io non vedo quale sia il problema della loro ammissibilità. Si tratta di una modalità di elezione che rafforza il potere di garanzia del Presidente della Repubblica. Secondo l'attuale previsione il Presidente della Repubblica, in un sistema che verrebbe deciso e governato dal Presidente del Consiglio, viene eletto con una maggioranza parlamentare squilibrata, tenuto conto del fatto che comunque, anche con gli 80 europarlamentari,

avremmo né più né meno la maggioranza parlamentare di quello che ha la maggioranza nel Paese. Allora sarà quello che determinerà l'elezione del Presidente della Repubblica, che in questo modo non è più un potere di garanzia.

Non vedo qual è la preoccupazione: se non si incide su quelli che sono i poteri di Governo e si mantengono le caratteristiche del Presidente della Repubblica come potere di garanzia, per quale motivo non dovrebbe esserci un riequilibrio, rispetto alla scelta del Presidente del Consiglio, con un Presidente della Repubblica scelto dai cittadini? Questo è l'unico modo per riequilibrare, non l'aggiunta di 80 persone in più, che non avrebbero altra funzione che quella di rispondere alle segreterie dei partiti che li hanno fatti eleggere al Parlamento europeo. In quest'ultimo caso, avremmo, né più né meno, un ulteriore rafforzamento del Presidente del Consiglio.

Allora io credo che un minimo di riflessione, con pacatezza, dovrebbe portarci tutti a ragionare. Noi dobbiamo, visto il punto cui siamo arrivati, introdurre nella Costituzione quei contrappesi che i Costituenti erano riusciti ad individuare nel Presidente della Repubblica, nella Corte costituzionale e nel Consiglio superiore della magistratura. Altrimenti avremo una graziosa concessione da parte di chi avrà il controllo del Parlamento per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale. Ma almeno, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, garantiamo ai cittadini la possibilità di una figura istituzionale, che dovrà anche verificare le leggi prima della promulgazione, che sia libera da qualsiasi condizionamento.

Signor Presidente, in questo momento sarei contrario ad un'ipotesi di elezione del Presidente della Repubblica che incidesse sulla forma di Governo. Così non è e io non vorrei essere nei suoi panni. Ma credo che lei avrebbe il grande merito di riconoscere che, non incidendo sulla forma di Governo, non vi è dubbio sull'ammissibilità degli emendamenti, perché si tratta di una forma di elezione del Presidente della Repubblica per garantirgli, in un sistema che vedrà un potere enorme del Presidente del Consiglio, la capacità di essere quell'elemento di mediazione e di *moral suasion* che ha rappresentato in questi 70 anni di Repubblica. Io credo che noi dobbiamo avere la coscienza e la libertà, ciascuno di noi, indipendentemente dalle discipline di partito e di Gruppo, di votare liberamente su questo argomento, che rappresenta, né più né meno, il riequilibrio sotto il profilo delle garanzie di tutti. *(Applausi dal Gruppo FI?PdL XVII)*.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, il senatore Casini ha parlato nel suo intervento di un problema grande come una casa, nel citare il presidenzialismo, espressione ripresa anche dal senatore Zanda.

Bene, io credo qui, cari colleghi, che l'unico problema grande come una casa sia proprio il tentativo del senatore Zanda di sottrarre questo tema al dibattito di quest'Aula *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*, che è uno dei campanelli di allarme su questa riforma. Mi riferisco essenzialmente al fatto che, così com'è configurata in questo momento la riforma, nell'elezione del Presidente della Repubblica viene meno quella pluralità di vedute che è necessaria a questa figura, che rappresenta la Nazione e l'unità della Nazione.

Non voglio sminuire il ruolo della maggioranza: é chiaro che deve eleggere il Presidente della Repubblica, ma deve essere espressione di una varietà e di una pluralità di vedute che in questo momento, con la formula presente nella riforma viene azzerata e che invece è presente nella Costituzione, grazie al numero di parlamentari previsto e all'ampliamento della platea dei grandi elettori con i delegati regionali.

Ebbene, possiamo risolvere tale problema in questo momento con varie proposte. Molto interessante è quella del senatore Casini (cui chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 21.4), volta essenzialmente a rimettersi alla volontà popolare proprio al nono scrutinio, che è quello che farebbe scattare di fatto la dittatura della maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica, o quella del senatore Gotor con l'emendamento 21.8, volta ad ampliare ulteriormente la platea con i deputati europei. *(Applausi*

dai Gruppi Misto-ILC e Misto-MovX).

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà appoggerà l'emendamento a prima firma del senatore Gasparri e mi consenta di corroborare questa nostra posizione con brevi e rapide riflessioni. Non entrerò nella questione meramente costituzionale dell'equilibrio dei poteri, ma entro nel vivo di un tema che riguarda un concetto certamente abusato: la sovranità popolare.

Ci siamo assunti una responsabilità, anche se per la verità se la stanno prendendo coloro che hanno confezionato una riforma costituzionale da *fast food*, nella quale si va avanti a colpi di maggioranza e si impedisce a questa Assemblea di potersi esprimere con il voto segreto (così come si è visto finora, le uniche due volte che si è proceduto con voto segreto, si sono completamente ribaltate le maggioranze che con il voto palese hanno ben altra dimensione).

Dobbiamo allora decidere se conferire al popolo italiano la possibilità di esprimersi con l'elezione in maniera distinta e distante dai normali giochi tra le forze politiche per la formazione del Governo, essendo il Presidente della Repubblica non solo il notaio ma anche il controllore, il garante della perfetta osservanza della Carta costituzionale o se mettere tutto nel calderone della dialettica politica (vivaddio se si trattasse sempre di dialettica politica), nel gioco del *do ut des* tra composizione del Governo, Ministri, Sottosegretari e Presidenza della Repubblica.

Se crediamo, possiamo rifarci a questo principio, che è il principio cardine sul quale si fonda lo Stato, che è una convenzione liberamente accettata dai cittadini che sono portatori di diritti antecedenti allo Stato stesso, una convenzione che viene accettata nella misura in cui ognuno si sente artefice e partecipe alle scelte che devono orientare l'organizzazione dello Stato stesso, altrimenti creeremo due corpi avulsi: quello di coloro i quali hanno la potestà di incidere sull'organizzazione e sull'indicazione di coloro che devono gestire il potere statale e quello di coloro che per via indiretta devono solamente essere chiamati a votare in ben delimitate circostanze, nel nostro caso (avendo abolito il Senato elettivo) nella sola elezione per la Camera dei deputati.

Mi si consenta di dire che la politica non è solo il momento in cui si realizza un disegno di potere: è un po' come la filosofia. Chiesero una volta a Bertrand Russell di definire cosa fosse la filosofia. Lui rispose che la filosofia si poteva rappresentare con la storia di quel viandante che, dopo essersi perso in bicicletta nelle campagne inglesi, non sapendo quale fosse la strada per Winchester (la città che doveva raggiungere) si fermò in una casa isolata e chiese al droghiere di indicargliela; il droghiere, che era nel retrobottega, non sentendo la domanda, se la fece ripetere più volte: alla fine, quando la udì, rispose di non sapere quale fosse la strada. Così come la filosofia, la politica serve dunque a porre domande, non a dare risposte.

La domanda che qui pongo ai miei eminenti colleghi, innanzitutto al dottor Gromyko, in arte senatore Zanda, è quale sia la nostra funzione rispetto al popolo. Che cosa siamo noi qui dentro, se non il frutto della volontà popolare? E perché questa volontà popolare non si dovrebbe esprimere in maniera diretta e sovrana da parte del popolo per eleggere la carica più alta dello Stato italiano?

Questa è la domanda che pongo e a nulla valgono le questioni leguleie circa il fatto che questo tema sia o no presente nel testo varato dalla Commissione. Questo è un punto di snodo: avete voluto sopprimere la libertà di espressione per l'elezione dei senatori? Consentite allora al popolo italiano di scegliersi il supremo garante di questa Costituzione.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, credo che l'emendamento 21.13, a firma del senatore Casini, sia il solo capace di evitare davvero l'eventualità che un *Premier* scelga il nome del Presidente della Repubblica, eventualità che conseguirebbe dal fatto che detto *Premier* può contare su una maggioranza della Camera a lui fedele ed eletta con un premio di maggioranza e dalla circostanza che questa riforma, oggi in discussione, prevede un numero abnorme di deputati - ben 630 - di fronte a 100

senatori.

Se, come propone il senatore Casini, in Parlamento non si raggiungesse una maggioranza qualificata, troverei giusto che fossero tutti i cittadini italiani a scegliere in ballottaggio il garante.

Voglio aggiungere che non si tratta in alcun modo di presidenzialismo, perché come ella sa, Presidente, questo si configura quando in modo diretto - Stati Uniti - o in modo indiretto - Francia - il Presidente eletto dal popolo è il Capo dell'Esecutivo: qui si tratta di eleggere il Presidente garante, il Presidente che è in grado, semmai, di moderare lo strapotere che certe riforme - queste riforme - consegnerebbero al *Premier*.

Per questo chiedo al senatore Casini di avere la possibilità e l'onere di sottoscrivere anch'io il suo emendamento e spero di poterlo votare. *(Applausi del senatore Minzolini)*.

PRESIDENTE. Senatore Casini, è d'accordo?

CASINI *(PI)*. Sì.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi usciamo - purtroppo dobbiamo dire così - da una Costituzione architettonicamente perfetta, in cui un meccanismo di bilanciamento di poteri, di controlli reciproci e di separazione di funzioni e di poteri fa in modo che il sistema risponda esattamente ai cardini e ai principi cui si ispirano i sistemi democratici.

La funzione del Presidente della Repubblica potrebbe anche apparire secondaria in questi sistemi, perché effettivamente priva di reali poteri d'ingerenza, però di grande rappresentatività e garanzia.

Per anni - anzi, per decenni - abbiamo snobbato questa figura, salvo poi vederne l'importanza nei momenti di difficoltà. Gli ultimi tratti che hanno segnato la storia di questo Paese hanno visto l'efficacia e l'importanza della funzione di garanzia assicurata dalla Presidenza della Repubblica, che adesso dobbiamo incardinare nel nuovo quadro che emergerà da una serie di azioni legislative. La prima che verrà partorita da quest'Aula vedrà un sostanziale accantonamento del Senato, il quale non influirà - se non minimamente - nell'elezione del Presidente, ma *in primis* non vedrà la partecipazione popolare nella selezione dei suoi membri. Il fatto, preso in modo a sestante, potrebbe non costituire un aspetto negativo, ma vediamolo nell'insieme.

La prossima tappa, che troveremo anche sui nostri tavoli, sarà affrontare la legge elettorale, ossia l'Italicum, con il quale nemmeno nell'altra Camera vedremo una scelta diretta dei membri da parte dei cittadini. I capi dei partiti produrranno invece liste chiuse e bloccate, le quali, in base all'elezione, produrranno con un premio di maggioranza la nuova maggioranza della Camera, la quale, nelle varie conseguenti elezioni del suo Presidente, avrà i numeri per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quella stessa maggioranza potrà eleggere i due terzi degli organi giurisdizionali di controllo più importanti del sistema costituzionale, per cui i cittadini non verranno più chiamati a scegliere alcun livello di Governo. Passatemi il termine perché è molto forte, ma tutto questo sa tanto di «lotteria»: chi vince le elezioni, vince la lotteria o un *jackpot*, per cui controlla la Camera, l'unica che dà la fiducia, esprime un Governo, gli organi controllori del Governo e l'unico organo di garanzia che dovrebbe stare fuori da tutti i giochi per garantire e sorvegliare un processo che dovrebbe essere democratico.

Arrivati a questo punto, dal momento che abbiamo capito il quadro che si delinea, non possiamo impedire ai cittadini di eleggere l'unica carica disponibile, libera e garante di tutto il sistema democratico in modo diretto. Questo era uno dei dieci punti che la Lega aveva chiesto al Governo. Adesso abbiamo una serie di emendamenti che prevedono dall'elezione diretta, come quello presentato dal senatore Gasparri, ad un'elezione diretta in fase sequenziale. Che l'elezione avvenga dopo un certo numero di elezioni con maggioranze qualificate, che non possono essere quelle espresse dal premio di maggioranza, o che sia diretta, dobbiamo dare la palla ai cittadini.

L'alternativa, colleghi, è sostituire l'articolo 1 della Costituzione, che al secondo comma oggi recita «la sovranità appartiene al popolo», riscrivendolo come segue: «La sovranità appartiene al capo del partito

che ha la fortuna di vincere le prossime elezioni». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, come buona tradizione di buon parlamentarismo credo che la valutazione sull'ammissibilità dei vari emendamenti debba essere riservata a lei. Visto come si sta sviluppando la nostra discussione mi viene però da rilevare come le proposte emendative siano abbastanza diverse. La portata riformatrice dell'emendamento presentato dal senatore Gasparri risale infatti, come lui giustamente ha detto, a una legislatura nella quale eravamo colleghi di Gruppo e speravamo di raggiungere l'elezione diretta del Capo dello Stato in combinato disposto con una riforma elettorale di tipo francese. L'emendamento presentato dal senatore Casini mi sembra invece assai più restrittivo, ma assai più doveroso in questa fase dei nostri lavori. Che cosa voglio dire? Probabilmente è stato ingiusto il privilegio negativo di partenza subito dal collega Maran, che, in nome della non comprendibilità di aspetti della forma di Governo che risalissero alla forma di Stato, ha visto escluso il proprio disegno di legge. Però, avendo noi consentito ad un'Assemblea di 100 persone di concorrere ad eleggere il Presidente della Repubblica, così come competeva ad una di 315, non possiamo non tener presente che lo spirito dell'emendamento di Casini è uno spirito di garanzia e così fu formulato da Bozzi, da Tosato e da chi aveva una posizione alla Costituente intermedia tra alcuni impulsi presidenzialistici di Valiani e Calamandrei e altri maggioritari di tipo parlamentare. Certo, come sistema l'emendamento di Casini probabilmente cumula aspetti di legittimazione popolare e democratica con aspetti di potere neutro del Capo dello Stato, però lo dobbiamo tener presente, proprio perché molte volte ci rifacciamo alla Costituente (talvolta impropriamente, perché della Costituente bisogna anche ricordare quell'ordine del giorno di Giolitti, votato al principio, in cui si diceva che comunque il sistema elettorale sarebbe stato proporzionale, mentre, con una qualche sciatteria, la Corte costituzionale, più di dieci anni, fa ritenette di prescindere e consentire a un sistema maggioritario di rompere gli equilibri di quelli che Caliendo chiama gli istituti di garanzia e che erano stati pensati con le garanzie del proporzionale: il concorso del Parlamento all'elezione del Capo dello Stato, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale). Da questo punto di vista, avendo noi già consentito che il nuovo Senato di 100 erediti la stessa legittimazione elettorale di quello di 315, sarebbe allora francamente assurdo non riconoscerci almeno nell'emendamento del senatore Casini. *(Applausi dei senatori Formigoni e Di Giacomo)*.

MOSCARDELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signor Presidente del Senato, rappresentanti del Governo, senatori e colleghi, il tema del Presidente della Repubblica sta appassionando perché rappresenta un elemento chiave nei pesi e contrappesi del nostro sistema costituzionale e quindi nella tenuta a livello di ordinamento complessivo. Tuttavia, in particolare in questo momento in cui il dibattito si è concentrato sull'emendamento proposto dal senatore Casini e che il collega Mineo ha deciso di sostenere, mi sembra che questo tipo di rimedio che viene proposto, cioè un'elezione diretta in funzione di garanzia, sia in realtà incomprensibile e incoerente proprio con il tema della garanzia che si vuole mettere al centro. È infatti evidente che la massima funzionalità del Presidente della Repubblica come organo di garanzia, così come pensato dai Padri costituenti, si sposava in maniera perfetta con il sistema proporzionale puro, portando quindi alla decisione della sua elezione in una condizione di condivisione complessiva di un Parlamento in seduta comune in composizione integrata, con senatori, deputati e delegati regionali con quei numeri, anche se ciò ha portato sempre ad esprimere un Presidente della Repubblica espressione della maggioranza (sicuramente molto spesso di grande profilo, anche se non sempre del medesimo livello).

Oggi, però, con questo emendamento andremo ad introdurre l'elezione diretta del Presidente, che è assolutamente stridente, contraria e incoerente con la funzione di garanzia. Potremmo, infatti, trovarci semplicemente ad eleggere un Presidente che è di segno politico contrario alla maggioranza uscita vincente dalle urne alle elezioni politiche. Potremmo introdurre surrettiziamente una sorta di

semipresidenzialismo alla francese, sebbene il Presidente della Repubblica francese non abbia solo funzioni di garanzia ma anche di Governo. Potremmo, quindi, introdurre questa dicotomia. Non può non balzare agli occhi lo scardinamento che andremo a creare con una elezione diretta del Presidente dopo alcuni scrutini andati a vuoto. E sappiamo che, di fronte a questo tipo di possibilità, sarebbe molto facile scivolare verso l'elezione diretta del Presidente.

Peraltro, voglio rilevare che gli stessi problemi che stiamo cercando di affrontare oggi, li abbiamo ancora davanti. Da quando è stato introdotto il sistema maggioritario, abbiamo un Presidente espressione di una maggioranza, anche risicata. Basti vedere il caso, nel 2006, del presidente Napolitano, che è stato eletto con una maggioranza politica risicata alle elezioni politiche. Se un Presidente dovesse eventualmente decidere di tenere un comportamento materialmente contrario alla Costituzione non con atti formali ma con comportamenti che vanno contro la Costituzione, l'unico sistema di chiusura e salvaguardia è dato dalla messa in stato di accusa, e con parlamentari eletti direttamente sia con i collegi uninominali Mattarellum, al 90 per cento scelti dalle segreterie dei partiti sui collegi sicuri, o con le liste bloccate: é evidente che, in questo caso, abbiamo uno dei principali punti del problema. Se invece avessimo parlamentari che avessero ricevuto un consenso diretto dai cittadini e non tramite le liste bloccate, ciò indubbiamente costituirebbe un elemento di maggiore garanzia rispetto ad un Presidente non aderente al dettato costituzionale.

Ma pensare di risolvere il problema di un restringimento della platea con un Senato a 100, per garantire una maggiore valenza alla funzione di organo di garanzia del Presidente della Repubblica, con la sua elezione diretta, francamente lo trovo una assurdità, soprattutto per chi si batte contro il superamento del bicameralismo perfetto, perché ciò attribuirebbe chissà quali poteri all'Esecutivo.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto desidero chiedere al senatore Gotor di sottoscrivere il suo emendamento 21.8.

La nostra Costituzione ha un sistema meraviglioso di pesi e contrappesi, un sistema quasi perfetto di equilibrio tra le varie realtà democratiche e la stessa rappresentanza popolare. Esso, però, ha due punti deboli, Presidente: la decisione democratica e la partecipazione democratica.

Il testo che stiamo varando in Aula, dopo il lavoro svolto in Commissione, ci consente di rispondere a questa crisi collocando la sfida della decisione e della partecipazione democratica nel cuore del potere legislativo, il Parlamento, il quale, modificato e riformato, è in grado dare una risposta con una migliore decisione democratica e una più qualificata partecipazione democratica.

Il presidenzialismo poteva costituire una possibile via d'uscita dalla crisi: un altro impianto, un altro sistema e, quindi, un'altra risposta alla crisi. Si tratta di due impianti diversi: il primo è quello che stiamo varando e che risponde in modo migliore alla crisi della società italiana; il secondo è un'altra risposta, un altro modello.

Per tale motivo, signor Presidente, l'emendamento 21.8, presentato dal senatore Gotor e da altri senatori, rafforza l'impianto che abbiamo stabilito e che io penso sia da sostenere più di quello del presidenzialismo nelle diverse versioni qui proposte, che ha un altro modello di impianto rispetto alla nostra crisi e non corrisponde all'evoluzione della società italiana.

PRESIDENTE. Senatore Gotor, accetta la firma del senatore Lumia sull'emendamento 21.8?

GOTOR *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si è conclusa l'ampia illustrazione degli emendamenti presentati sugli articoli 21, 22, 24 e 25, alla luce della quale non vi è alcun dubbio - è emerso chiaramente - sulla rilevanza delle questioni trattate. La Presidenza, tuttavia, non può entrare nel merito, ma deve tenere conto principalmente dei rilievi tecnici che sono stati svolti.

Nel giudizio di ammissibilità degli emendamenti riferiti agli articoli 21, 22, 24 e 25, relativi e aggiuntivi, la Presidenza si è ispirata ai seguenti criteri: in primo luogo, reputa rilevante la decisione della Commissione di abbinare al disegno di legge del Governo solo alcune tra le numerose proposte

di modifica della Costituzione di iniziativa parlamentare, escludendo quelle aventi ad oggetto specificamente le questioni affrontate dagli emendamenti sull'elezione diretta del Capo dello Stato e la forma di governo; in secondo luogo, ritiene doveroso prendere in considerazione la valutazione di inammissibilità già svolta in sede di Commissione Affari Costituzionali, in diretta conseguenza rispetto alla decisione precedente - appunto - di escludere quelle questioni e i disegni di legge relativi che potevano essere connessi.

Non può sfuggire alla Presidenza che il titolo stesso del testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali non reca un generico riferimento a modifiche della Parte II della Costituzione, bensì circoscrive puntualmente la materia a disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Per le suddette ragioni, la Presidenza ritiene, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, di non procedere all'esame dei seguenti emendamenti: 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.11, 21.12, 21.13, 22.6, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.12, 24.13, 24.35, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.6, 24.0.7, 24.0.8, 24.0.9, 24.0.11, 24.0.12, 24.0.14, 24.0.15, 24.0.16, 24.0.17, 24.0.19, 24.0.20, 24.0.22, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.10.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti il parere sarà contrario.

Tuttavia, signor Presidente, mi sento di dover argomentare la ragione di questi pareri. Chiedo scusa ai colleghi, ma la lettura è stata molto veloce, non dispongo dell'elenco di cui il Presidente ha appena dato lettura e - quindi - devo comprendere quali sono le questioni che restano oggettivamente all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Sono già stati esaminati dalla Commissione.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Gli emendamenti del presidente Casini non erano stati presentati in Commissione, ma sono stati presentati in Aula, e contengono il principio dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica, sia pure in sede di ballottaggio; mi pare di capire che anche questi siano stati dichiarati inammissibili. Quindi, una delle questioni su cui i relatori avrebbero voluto diffondersi non avrebbe quindi più ragione di essere esposta.

Vorrei però motivare anche qual è l'opinione dei relatori rispetto all'emendamento 21.8, presentato dal senatore Gotor, che prevede l'allargamento della platea per l'elezione del Presidente della Repubblica ai parlamentari europei. Anzitutto ringrazio il senatore Gotor di avere contribuito, ancora una volta, al nostro dibattito.

Come i colleghi probabilmente ricorderanno - sicuramente lo ricordano i colleghi della Commissione - l'attuale testo all'esame dell'Aula (che prevede maggioranza qualificate per l'elezione del presidente della Repubblica fino alla nona votazione) nasce, appunto, da un emendamento presentato dal senatore Gotor in Commissione, lungamente discusso in quella sede e, infine, dalla maggioranza di questa approvato. Si tratta del testo che oggi i relatori sottopongono all'Aula.

L'ulteriore emendamento oggi presentato dal senatore Gotor, firmato da moltissimi colleghi, certamente tenta di rispondere all'esigenza di allargamento della platea. L'allargamento della platea degli elettori del Presidente della Repubblica non nasce sulla base di un'esigenza, per così dire, ignota alla Commissione ed al nostro dibattito. Al contrario, come i colleghi sanno, tante volte si è ragionato sulla necessità di avere una sostanziale soluzione al problema della disparità di consistenza delle due Camere che in seduta comune vengono chiamate ad eleggere il Presidente della Repubblica.

Sono state scartate una serie di soluzioni che pure erano state avanzate in Commissione da altri emendamenti, ma anche in Aula, quali la riduzione del numero dei deputati, che abbiamo già votato, o quella dell'aumento del numero dei delegati regionali, che è stata bocciata da una parte consistente dei colleghi che sono intervenuti in Commissione sulla ragione per cui il Senato è già rappresentativo delle Regioni e, dunque, l'origine del completamento della base elettorale per l'elezione del Presidente

della Repubblica (che, come sapete, a Costituzione vigente, prevede un certo numero di rappresentanti per Regione) era già assolto dal fatto che - stavolta - all'elezione parteciperebbe un Senato che è esso stesso rappresentativo delle Regioni.

Quindi, non nego che l'esigenza ci sia; al contrario, so che è molto diffusa tra i colleghi delle diverse formazioni politiche. Tuttavia, ho il dovere di esprimere le nostre perplessità sul fatto che a comporre il collegio siano i parlamentari europei. Questo per una ragione su cui credo non abbiamo ancora riflettuto abbastanza e su cui abbiamo operato un approfondimento. Ci troveremmo di fronte alla unilateralità di una decisione che sarebbe tutta inserita dentro alle dinamiche costituzionali interne al nostro Stato Nazione e che creerebbe interferenza rispetto agli accordi tra gli Stati. Infatti, sono accordi tra Stati quelli che hanno definito competenze e funzioni dei parlamentari europei. E le hanno definite sulla base di una valutazione di equilibrio tra le esigenze dei diversi Stati nazionali che compongono, appunto, l'Unione.

In questo senso, una decisione che allargasse le competenze dei parlamentari europei potrebbe pienamente configurarsi come una violazione dei Trattati costituzionali dell'Unione.

È questa la ragione per la quale, sulla base di argomentazioni che attengono a profili delicatissimi, chiederei al senatore Gotor e ai molti colleghi che hanno firmato il suo emendamento, considerando assolutamente fondata - e mi auguro da soddisfare nella prossima lettura alla Camera dei deputati - l'esigenza che propongono, di ritirare l'emendamento 21.8. Ciò al fine di evitare che ragioni ovviamente tutte interne alla cura che abbiamo in questa nostra fase sulla modernizzazione del nostro sistema costituzionale possano pesantemente interferire su un sistema pattizio che riguarda l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea e alle sue istituzioni.

PRESIDENTE. *(Alcuni senatori fanno cenno di voler intervenire)*. Colleghi, vorrei prima acquisire i pareri, poi quando arriveremo all'emendamento 21.8 riprenderemo le eventuali dichiarazioni di voto e l'eventuale accoglimento di soluzioni.

Immagino che la senatrice Finocchiaro abbia espresso il parere a nome di entrambi i relatori.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito pertanto il Governo ad esprimere il parere.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello dei relatori.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, in ragione degli emendamenti presentati dai relatori, certamente significativi sotto il profilo normativo, le chiedo di fissare il tempo per la presentazione di subemendamenti. In modo particolare, mi riferisco agli emendamenti 11.5000 e 38.5000.

PRESIDENTE. Stabiliamo due ore, per cui il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le ore 13,30 di oggi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tosato, siamo in fase di votazione.

TOSATO *(LN-Aut)*. Le chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi permetto di contestare la sua decisione e di chiederle di rivederla perché, in pratica, abbiamo assistito, durante questo dibattito, alla riscrittura del Regolamento, che è stato stracciato mille volte e che si è sintetizzato in un unico articolo: il Presidente del Senato fa quello che gli pare, come più ritiene opportuno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori, mi scusi.

TOSATO *(LN-Aut)*. Esatto. Le chiedo, quindi, di rivedere la decisione che ha appena assunto e le

spiego il motivo.

È evidente che escludere dal dibattito tutti gli emendamenti che sono legati e collegati alle modalità di elezione del Presidente della Repubblica è una scelta assolutamente arbitraria e incomprensibile. Le ricordo che l'elezione del Presidente della Repubblica è strettamente legata alla riforma in discussione in questi giorni. Il fatto che i componenti del Senato non saranno più 315 ma diventeranno 100 evidentemente ha un'implicazione enorme sui numeri e sulla platea dei grandi elettori che porteranno all'elezione del Presidente della Repubblica, soprattutto rispetto ai due terzi e alle varie quantificazioni numeriche che determineranno l'elezione del Capo dello Stato.

Quindi, considerare fuori dal dibattito quegli emendamenti che lei ha dichiarato inammissibili è l'ennesimo abuso da parte della sua Presidenza rispetto a un libero dibattito che deve essere garantito in questa Aula.

Le chiedo, quindi, signor Presidente di ritornare sui suoi passi, perché di abusi ne sono stati fatti tanti. La votazione di quegli emendamenti non è estranea alla discussione di quest'oggi e di queste settimane.

È una situazione inaccettabile. Le ripeto che noi pretendiamo di partecipare alla votazione degli emendamenti che sono stati presentati su questo tema, che è rilevantissimo e strettamente legato ai temi della proposta di riforma.

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, ritiro la firma dall'emendamento 21.8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, voglio semplicemente dire che, sulla base delle mie esperienze e conoscenze, non rilevo nessuna incompatibilità, come citata e denunciata dalla presidente Finocchiaro, tra l'emendamento 21.8 e i Trattati dell'Unione europea.

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, ritiro la firma dall'emendamento 21.8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PADUA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, accolgo l'invito della relatrice Finocchiaro e ritiro la firma dall'emendamento 21.8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, anche io ritiro la mia firma dall'emendamento 21.8 e invito il primo firmatario, senatore Gotor, ad accogliere l'invito della relatrice.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché aumenta il numero di coloro che desiderano annunciare il ritiro della propria firma dall'emendamento 21.8, vi invito a comunicarlo per iscritto alla Presidenza. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

AIROLA *(M5S)*. Ma dite invece chi la lascia. Fate prima!

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in realtà io intervengo per un altro aspetto legato al nostro

ordine dei lavori, e cioè il termine per subemendare. Mi rivolgo anche a chi ha avanzato la richiesta. Il termine delle 13,30, francamente, è troppo ristretto, tenuto conto del fatto che siamo qui in Aula a seguire i lavori e le votazioni. Quindi, anche materialmente, non c'è il tempo per scriverli.

Io propongo lo slittamento di un'ora, magari fissando il termine per la presentazione alle ore 14,30, così da dar modo a tutti di scrivere il testo dei subemendamenti.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato la motivazione da lei addotta per la dichiarazione di inammissibilità di una serie di emendamenti. A me, personalmente, la questione preoccupa sotto il profilo dei precedenti.

Lei ha sostanzialmente detto che riteneva inammissibili questi emendamenti in ragione, per un verso, della decisione precedentemente assunta in Commissione e, per altro verso, in ragione della rubrica. Ora, signor Presidente, in verità questo punto astratto pone un primo problema, cioè che la decisione della Commissione risulterebbe prevalente rispetto alla sua decisione e rispetto alla decisione in ordine all'ammissibilità o meno degli emendamenti in Aula.

Il secondo, signor Presidente, è un problema diverso. Lei si ancora alla rubrica, la quale, come ella ha correttamente detto, non fa nessun riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica.

Ma signor Presidente, ripeto, sono preoccupato solo per il valore di precedente che la sua decisione può assumere, evidentemente per il tempo in cui il Senato della Repubblica così come noi lo conosciamo continuerà a vivere.

Lei, sostanzialmente, ha detto che questi emendamenti non sono ammissibili perché non è nella rubrica l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma Presidente, mi scusi tanto, ma non era nella rubrica neanche nel testo licenziato dalla Commissione, ciò nonostante la Commissione ha licenziato una modifica all'attuale articolo 83 della Costituzione proprio con riferimento alle modalità di elezione del Presidente della Repubblica! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Vorrei capire allora, signor Presidente, se è consentito all'Assemblea, indipendentemente dalla rubrica, poter intervenire laddove è già intervenuta la Commissione. Perché se questo non fosse possibile, noi daremmo alla Commissione...

PRESIDENTE. Senatore Palma, le ho dato la parola ed ho accolto...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Perché mi deve interrompere?

PRESIDENTE. Eravamo in fase di votazione, non dobbiamo riaprire un dibattito...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, scusi tanto, lei mi ha dato la parola, il mio Gruppo ha il tempo che mi consente di parlare? Sto nei limiti del tempo da Regolamento? Allora, cortesemente, mi faccia ultimare il mio intervento, togliendomi la parola nel momento in cui supero il periodo consegnatomi dal Regolamento ovvero supero il tempo a disposizione del mio Gruppo per interventi di tal fatta!

PRESIDENTE. Senatore Palma, non voglio interromperla, però lei sa che sulla decisione del Presidente si può intervenire per sollecitare di rivederla, come ha fatto il senatore Tosato e io accolgo l'invito, però non c'è appellabilità...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Per la stessa ragione che lei ha appena detto, per la stessa identica ragione sto intervenendo. Lei ha detto che vi è stata una richiesta da parte del senatore della Lega di poter rivedere questa decisione e allora io sto intervenendo.

So perfettamente, Presidente, che contro la sua decisione non c'è l'impugnazione in Appello né il ricorso in Cassazione, ma lei può modificare la sua idea a seguito di un dibattito e siccome sto intervenendo sull'ordine dei lavori, mi consenta di finire il mio intervento!

PRESIDENTE. Prego.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Come ho detto, in Commissione è stato modificato l'articolo 83 della Costituzione e si è immaginata una modalità diversa di elezione facendo riferimento alle maggioranze

qualificate.

Allora, o lei consente all'Assemblea di poter emendare il testo della Commissione - e, lo ripeto, sono interessato non al problema "articolo 83", bensì al problema precedente - ovvero sanciamo un altro principio: che quello che può essere modificato dalla Commissione indipendentemente dal titolo della rubrica non può essere consentito modificare al Parlamento, con riferimento a quanto modificato dalla Commissione, ostandovi il titolo della rubrica. Per cui, come le ha già detto il senatore Tosato, la inviterei, signor Presidente, a riflettere ulteriormente su quanto da lei deciso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Gotor se accetta che io aggiunga la mia firma al suo emendamento 21.8.

PRESIDENTE. Senatore Gotor, accoglie la richiesta del senatore Rossi?

GOTOR *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego di intervenire rapidamente, in due minuti.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sarò anche più rapido. Il tema proposto dal senatore Palma pone un problema che sta diventando veramente rilevante, vale a dire che non solo stiamo affrontando una questione come la riforma costituzionale ma, come ho già ricordato in altra occasione, stiamo creando precedenti che in futuro potranno creare problemi enormi a questo Paese.

Per le decisioni che lei ha assunto, anche sulla questione riguardante l'articolo che interviene sull'elezione del Presidente, trovo assolutamente avvilente la posizione presa, perché rispetto ad un argomento di questo tipo, che pone un problema grande come una casa, su cui andiamo ad intervenire ora, con questa riforma, lei se ne infischia sia di quello che ha detto il senatore Tosato della Lega, sia di quello che dice il senatore Palma. Ebbene, ho pensato, ho riflettuto e adesso presenterò un ricorso alla Corte europea sul tipo di gestione che è stata fatta di quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà, ma se è sull'ordine dei lavori. Ormai do la parola solo ai Capigruppo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Me la dia come vice Capogruppo, mancando il mio Capogruppo, signor Presidente.

Spesso e volentieri in Aula si procede in modo concitato e a volte anche confuso. Alla fine dei lavori siamo obbligati a fare dei correttivi, che tecnicamente si chiamano coordinamento tecnico: il Presidente annuncia all'Assemblea che ci sono delle incongruenze nel testo che necessitano di un coordinamento. Ora, la Costituzione dice che il Capo dello Stato è eletto a scrutinio segreto dai due terzi dell'assemblea e che dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Noi stiamo procedendo ad un'elezione con un Senato fuori gioco, con un'unica Camera ad attribuire la fiducia e con un sistema elettorale *in itinere* che darebbe queste maggioranze a chi vince le elezioni. Noi dovremmo allora fare un super coordinamento tecnico, perché, se uno dei principi cardine della Costituzione è la separazione dei poteri, qui andiamo verso la concentrazione dei poteri su un'unica persona, con la sua Camera, la cui maggioranza elegge gli organi costituzionali di controllo e anche il Presidente della Repubblica. Se non ammette queste correzioni, che rappresentano un bilanciamento, un *balance* dei poteri...

PRESIDENTE. Senatore Divina, sta intervenendo sul merito e non sull'ordine dei lavori. La ringrazio per il suo contributo e la invito a concludere.

DIVINA *(LN-Aut)*. No, signor Presidente, sto parlando sull'ordine dei lavori. Non ammettere che si intervenga, dal momento che scoordiniamo il quadro generale attuale, anche sul bilanciamento che

oggi ha la Presidenza della Repubblica, sarebbe un errore che dovremmo considerare meritevole di correzione tecnica, signor Presidente. La invitiamo a rivedere la sua posizione.

PRESIDENTE. Ha espresso una posizione già abbondantemente chiarita da un esponente del suo Gruppo.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo davvero sull'ordine dei lavori, affinché non accada più - io la prego, secondo il nostro Regolamento - che vengano discusse le sue determinazioni. Quando prese, piacciano o non piacciano, debbono essere accolte.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori in riferimento all'emendamento 21.8.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Susta, siamo all'emendamento 21.1. Quando arriveremo al 21.8, che è stato ammesso, lei avrà la parola. *(I senatori Cioffi e Bisinella chiedono di parlare).*

Procediamo con le votazioni. *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non ha fissato il termine per i subemendamenti!

PRESIDENTE. Prego di fornire i testi degli emendamenti che sono stati dichiarati improponibili.

Per quanto riguarda i subemendamenti, il termine è fino alle ore 14, così c'è il tempo dell'intervallo per poter lavorare.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5 sono improponibili.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 21.6, dandone la motivazione, che riguarda anche il successivo emendamento 21.8.

Partiamo dal fatto che abbiamo proposto due ipotesi in ragione di un'esigenza: quella dell'allargamento della platea.

La prima ipotesi, contenuta nell'emendamento 21.6, ripristina in sostanza la partecipazione più larga delle Regioni, come avviene attualmente, a Costituzione vigente, alla procedura di elezione. In carenza di questa soluzione, che è stata scartata, l'ipotesi era quella appunto di allargare la partecipazione ai deputati europei. Le valutazioni che sono state formulate in merito non mi convincono, perché quell'emendamento non toglie, bensì aggiunge una funzione ai parlamentari europei: sarebbe forse una violazione, l'assegnazione ad un parlamentare europeo di un posto in una Commissione istituita per legge in Italia? Dov'è la violazione dei Trattati? Questa obiezione non convince affatto. Avevamo quindi sottoscritto e partecipato a questa ipotesi.

Poste le considerazioni che sono state fatte in relazione alla valutazione dei relatori e del Governo circa l'opportunità di soprassedere in questa fase, peraltro l'*iter* della riforma è un *iter* che vedrà modificazioni alla Camera, ritirerei l'emendamento 21.6, con la condizione che si trasformi in un

ordine del giorno che impegna il Governo a risolvere la questione alla Camera. L'ordine del giorno, sostanzialmente, impegnerebbe il Governo a risolvere il problema dell'allargamento della platea per l'elezione del Capo dello Stato ai fini di rafforzare il suo ruolo di garanzia, di terzietà e di tutela.

Anche in relazione all'opinione che avrà il Governo su questa ipotesi di ordine del giorno, decideremo di conseguenza.

PRESIDENTE. Le chiederei di far pervenire il testo dell'ordine del giorno. Per il momento l'emendamento 21.6 si intende ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.8.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, io sostengo e voterò a favore dell'emendamento 21.8 perché mi pare che il Senato stia assumendo una funzione un po' strana, lo dico anche ai relatori, con amicizia. Si stanno individuando tutti i problemi, ma non se ne sta risolvendo uno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Mi pare che sia così, sinceramente.

Si individua il tema dell'immunità, se ne discute per un'ora e poi si passa alla Camera.

Ora, si individua un altro profilo che non attiene più ai compiti del Senato, ma al tema dell'elezione del Presidente della Repubblica. Quando si è discusso di ridurre il numero dei deputati, cari colleghi, io ho votato a favore della riduzione, la maggioranza di questo Senato ha votato per mantenere 630 deputati. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-SEL)*. Questa era la prima questione, se non è questa allora bisognerà innalzare in qualche modo la platea.

Oggi si discute dell'innalzamento della platea e ci sono due vie possibili. Una era quella che suggeriva il senatore Maran, che ritira i suoi emendamenti, cioè si suggerisce e si ritira, non si dà neppure al Senato la possibilità di esprimersi sull'una o sull'altra proposta. Una via, che a me poteva piacere anche di più, era quella di allargare la platea dei delegati regionali, forse anche di riflettere sulla possibilità di inserirvi dei sindaci, trattandosi del Presidente della Repubblica.

Oppure, c'è la via, che è rimasta l'unica in campo, che è quella di aumentare la platea con i deputati italiani al Parlamento europeo. Non credo vi sia un'incompatibilità, potrei dire che se le Commissioni avessero potuto lavorare con ordine, ad esempio la Commissione politiche dell'Unione europea avrebbe potuto esaminare se vi fosse compatibilità o meno, ma come sa dalla lettera che le ho inviato, signor Presidente, non abbiamo potuto vedere una serie di emendamenti iniziali. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani e Bignami)*.

Detto questo, qui non si sta creando un nuovo organismo: si dice che, quando si elegge il Presidente della Repubblica, i deputati europei eletti in Italia e che hanno cittadinanza italiana potranno partecipare. Non è un organismo; è una funzione che si esaurisce in quel momento.

Dopo di che, preferirei dare una soluzione - ed eventualmente la Camera, riflettendo, potrebbe trovarne una diversa e consegnarcela - piuttosto che porre ancora una volta un problema, lasciarlo irrisolto e sperare che la Camera dia una soluzione anche a questo.

Per queste considerazioni voterò a favore di questo emendamento, perché non mi pare che la cosa più seria sia ritenere risolta la questione dell'elezione del Presidente della Repubblica prevedendo che, alla nona votazione, la maggioranza che ha vinto le elezioni alla Camera possa decidere da sola il Presidente della Repubblica, che, lo ricordo, nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale e presiede il Consiglio superiore della magistratura. *(Applausi delle senatrici Bignami, Bulgarelli e Stefani)*.

È vero, come diceva il collega Moscardelli, che squilibri c'erano anche in questa situazione; ma gli

squilibri si risolvono, non si accentuano, mentre noi stiamo accentuando uno squilibrio che si era registrato. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, GAL e Misto-MovX)*.

GOTOR *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR *(PD)*. Signor Presidente, devo una risposta alla senatrice Finocchiaro, di cui conosco e riconosco l'autorevolezza e, al tempo stesso, la sensibilità istituzionale e politica con cui ha affrontato il tema nel corso di questi mesi.

Rispetto ai suoi argomenti ritengo che non sarebbero possibili obiezioni da parte del Parlamento europeo e dell'Unione europea - come ricordava anche il senatore Mauro - perché le istituzioni dell'Unione sono impegnate dai Trattati al rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri. In questo momento noi stiamo intervenendo su una fonte di rango costituzionale e quindi vedo difficile la possibilità di un impedimento e di una supremazia del diritto europeo, perché il legislatore costituzionale non ha limiti, se non quelli fissati dai principi fondamentali della Costituzione ed è solo su questo che dovrebbe misurarsi.

C'è, infine, la possibilità di interpretare la nuova tendenza, che è tutta politica, di reintegrare le relazioni e i rapporti tra i Parlamenti europei e i sistemi nazionali. In un recente libro di due costituzionalisti come Manzella e Lupo, si parla di aprire una terza vita al Parlamento europeo perché - guardate - un eccesso di cessione di sovranità è stata ed è la vera ragione che, secondo me, ha allontanato e sta allontanando l'Europa dai cittadini.

C'è poi naturalmente, al di là delle motivazioni che possono sostenere in punto di diritto un emendamento, un nodo politico ed è su questo che vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea. Il nodo politico che abbiamo tante volte discusso in Commissione è che se ha un punto di debolezza l'attuale riforma, questo riguarda proprio il tema delle garanzie e degli equilibri dell'intero sistema: il presidente Quagliariello lo ricordava ieri con la consueta lucidità.

E quale garanzia migliore - ce lo insegnano questi settant'anni di storia repubblicana - di quella venuta da un Presidente della Repubblica arbitrio e garante? Credo che dobbiamo fare di tutto per mantenere inalterata questa funzione: ribadisco che sarebbe un grave errore - e questa è l'unica motivazione che mi impedisce secondo coscienza di ritirare questo emendamento - ritenere che soltanto la tutela e la garanzia del voto segreto o il rafforzamento dei *quorum* siano sufficienti a contenere la possibilità dell'irruzione di una forza nuova nel sistema, che prenda il premio di maggioranza, anche per un solo voto, e poi con estrema facilità - una facilità che noi abbiamo il dovere civile e politico di rendere complicata o più complicata - si prenda - consentitemi l'espressione popolareggiante - "tutto il cucuzzaro".

Con questo emendamento, in conclusione, c'è un accorgimento tecnico e pratico: si spalma cronologicamente su tre momenti diversi - le elezioni politiche, quelle regionali e quelle europee - il necessario consenso perché possa avvenire una rottura delle garanzie degli equilibri costituzionali.

Per questa ragione, continuo ad affidare il destino di quest'emendamento alle mani, alle menti e alla coscienza di tutti i parlamentari e di tutti i senatori di quest'Aula (e mi costa sia dirlo sia doverlo fare): nella scelta che faremo tra pochi istanti, vivrà la capacità di valorizzare ulteriormente la nostra autonomia di senatori nell'ambito di questa riforma costituzionale. Credo che anche il Governo - che sostengo e sosteniamo convintamente - potrebbe rafforzarsi davanti all'opinione pubblica in una scelta a favore delle garanzie e del rispetto della Costituzione, nel momento in cui la stiamo cambiando.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, intervengo su un tema che è stato definito particolarmente delicato dai senatori Chiti e Gotor, ma, in qualità di firmatario dell'emendamento in esame, devo dire preliminarmente di essere contento che su di esso vi sia un voto palese. Ricorrere infatti alla segretezza del voto per esprimere i propri tormenti di coscienza è comunque assai discutibile.

Non ho battuto ciglio, signor Presidente, quando lei ha dichiarato inammissibile il mio emendamento,

ma è ovvio che ciò potrebbe essere assai discutibile, perché mentre ve ne erano altri che proponevano elezioni dirette, a nessuno di voi sfugge che il mio era un'altra cosa. Non prevedeva il presidenzialismo, ma un percorso affidato al Parlamento, e, dopo il mancato raggiungimento del *quorum*, vi sarebbe stata eventualmente una competizione aperta solo ai due più votati dal Parlamento. Obbedisco, comunque, perché il Presidente del Senato ha tante responsabilità ed è giusto che non gli complichiamo la vita.

Desidero però formulare due domande, una rivolta ai colleghi di Forza Italia, l'altra al Governo. Perché mi rivolgo ai colleghi di Forza Italia? Perché in questo Parlamento e nel Paese sono tra coloro che ritengono un fatto positivo che il Presidente del Consiglio tenga un rapporto istituzionale con uno dei *leader* dell'opposizione, ossia quello di Forza Italia, e sono convinto che sia importantissimo che in questo Parlamento i vostri voti, assieme ai nostri, concorrano a formare un nuovo tessuto ed un nuovo vestito istituzionale. Non sono tra coloro che si macerano o ritengono una lesa maestà il colloquio tra Renzi e Berlusconi, ma mi colloco esattamente agli antipodi. Proprio per questo, colleghi, vi vorrei rivolgere pubblicamente una domanda: non ho capito perché dovrebbe esservi una vostra presunta contrarietà ad un emendamento che per altro, anche in termini numerici di incidenza, non cambia sostanzialmente gli equilibri politici in atto, ma concorre ad ampliare una platea di grandi elettori del Presidente della Repubblica in presenza di un rischio.

E qua rivolgo al ministro Boschi la seconda domanda, che è semplice e mi potrei accontentare anche di una risposta teorica. Ma vi rendete conto che c'è un rischio di squilibrio serio nel processo di elezione del Capo dello Stato se il Capo dello Stato rimane garante? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Vi rendete conto che questa non è una questione di destra, di sinistra o di centro o che evoca qualcuno o qualcun'altro? In presenza di un Capo dello Stato che deve rimanere garante di tutti, il rischio che una maggioranza, oltre a quello che gli spetta in termini storici, politici e istituzionali, si prenda il Presidente della Repubblica, trasfigurando - e a mio parere, scusate, anche svalutando - il ruolo del Presidente della Repubblica, è una questione reale. La ministra Boschi di questo se ne è resa conto, come se ne è resa conto la Commissione, che ha fatto un buon lavoro e ha capito che l'obiezione era seria, altrimenti non avrebbe accettato di cambiare i *quorum* come sono stati cambiati e di allungarli nel tempo, segno che il problema non me lo inventavo io o Gotor ma era reale e tutti noi sappiamo che c'è.

Mi aspetterei allora dal Governo - che sostengo al 100 per cento (lo dico sinceramente; ma il buon senso non può essere confliggente con il nostro sostegno al Governo) - che, come minimo, dicesse: «Non siamo d'accordo su questa soluzione ma sappiamo che il problema esiste e siamo impegnati a risolverlo al momento del passaggio alla Camera».

Io onestamente questo emendamento lo sostengo in coscienza, anche se ritengo che non sia risolutivo. Non è risolutivo, senatore Gotor, dobbiamo ammetterlo: 73 parlamentari non cambiano sostanzialmente le cose; però almeno è un tentativo, certo insufficiente ma sincero, di porre la questione politica che riguarda la necessità che ci sia un garante sopra tutti noi e sopra le nostre contese quotidiane. *(Applausi dal Gruppo PI e dei senatori Ichino e Rossi Maurizio)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento anche per una ragione riguardante quanto stiamo decidendo. Voglio ricordare al presidente Casini che, oltre al suo emendamento 21.13, il mio emendamento 21.12, tra le varie proposte, prevedeva di affidare al popolo l'elezione del Presidente della Repubblica qualora dopo tre votazioni il Parlamento non avesse raggiunto la prescritta maggioranza dei due terzi. Quindi, non ho presentato solo emendamenti presidenzialisti classici ma anche - presidente Finocchiaro, lei li ha ignorati nel suo intervento - altri emendamenti, che non avevo presentato in Commissione e che prevedevano appunto una soluzione come quella prima illustrata.

Voterò contro questo emendamento, Presidente, perché ritengo arbitrario il modo con cui lei ha ammesso o non ammesso emendamenti riguardanti la platea elettorale del Capo dello Stato. *(Applausi*

dal Gruppo FI-PdL XVII). Vorrei far presente alla presidente Finocchiaro che, presiedendo la Commissione, non si è ricordata che nella rubrica non c'era scritto questo tema e ha accolto modifiche alle modalità di elezione del Capo dello Stato. Sulla Presidenza, mi consenta, lo dico con rispetto, presidente Grasso, avevo maturato idee diverse, perché immaginavo che lei, applicando l'articolo 97, comma 1, del Regolamento, avrebbe ammesso tali emendamenti, e avevo ragioni fondate per pensarlo, ma, per dirla con il senatore D'Anna, forse il metodo Gromyko prevale e lei non è neanche Breznev (forse perché Gromyko non dava gli ordini a Breznev, ma ai suoi sottoposti). Ha fatto una scelta sbagliata, inopportuna, non corretta.

In ogni caso, io voterò contro questo emendamento perché, se il tema è escluso, allora non si può votare nemmeno il tentativo - lo definisco in tal modo - più *light* del senatore Gotor di allargare in un certo senso la platea. Deve essere ristretta.

Forse si farà l'elezione del Capo dello Stato ad inviti. Spero allora di essere invitato e dirò anche la mia sulla prossima elezione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna)*.

*QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo rifacendomi alle parole del senatore Casini.

Vorrei far notare che ci troviamo di fronte a tre problemi distinti. Il primo è il possibile allargamento della platea per l'elezione del Capo dello Stato. Il secondo è un problema poco evocato, ma che pure esiste: ossia di chi debba trovare rappresentanza nel momento nel quale si elegge il Capo dello Stato. Il terzo problema, posto dalla relatrice Finocchiaro, è relativo allo *status* di parlamentare europeo: se cioè esso consente un coinvolgimento nel tentativo di allargare la platea.

In questa sede ancora una volta viene fuori - scusatemi se insisto sul punto, sul quale mi prendo anche qualche rivincita - il problema dell'articolo 138, ossia della opportunità di cambiare la Costituzione procedendo a pezzi.

La vera differenza esistente tra l'impostazione del senatore Chiti e la nostra non consiste in una volontà di rimandare a oltranza, ma nel fatto che a nostro avviso alcuni problemi non possano essere risolti all'interno della materia che stiamo trattando. Per essere affrontati adeguatamente hanno bisogno di interventi su altre parti della Costituzione, perché altrimenti le soluzioni rischiano di essere soltanto illusorie o addirittura, se non ben calibrate, dannose. *(Commenti del senatore Volpi)*.

Sono un sostenitore del sistema semipresidenziale, lo sono sempre stato e credo che questo sistema possa essere una norma di chiusura. Detto ciò, però, pur rendendomi conto della generosità contenuta in alcuni tentativi come quelli dei colleghi Gasparri e Casini, osservo che una elezione diretta del Presidente della Repubblica, dopo il fallimento del Parlamento, pone ancora più problemi rispetto invece a un sistema semipresidenziale regolato. Chi infatti dovesse essere investito in questo modo, verrebbe eletto dopo il fallimento del Parlamento. Lo squilibrio in senso "antiparlamentare" potrebbe dunque essere davvero forte. È questo il motivo di merito, e non regolamentare, che mi avrebbe portato ad avere un principio di cautela su quella soluzione.

Allo stesso modo vedo della generosità nel tentativo di allargare la platea. Ma mi chiedo, in coscienza, se davvero ci convenga metterci l'anima in pace attraverso questa soluzione che a detta di tutti, così come ha riconosciuto il senatore Casini e probabilmente con onestà lo stesso collega Gotor, è insufficiente, o non sia meglio al contrario lasciare aperto il problema, magari rimarcandolo con un ordine del giorno e perseguendo una soluzione organica che vada ad incidere su altre parti della Costituzione, e lo faccia magari già a partire dalla prossima legge elettorale. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut. Applausi ironici del senatore Volpi)*. È evidente, infatti, che anche la legge elettorale avrà una incidenza diretta su questo problema e se non ce ne rendiamo conto potremmo rischiare di non chiedere alcuna garanzia rispetto alla rappresentatività, perché magari ci siamo accontentati di allargare la platea. *(Commenti della senatrice Bernini)*.

Questo è il motivo per il quale, signor Presidente, nutro forti dubbi sul fatto che questa sia una soluzione. Chiederei allora al Governo di riconoscere che questo è un problema insoluto e cercherei di

non metterci - come si dice - una toppa che può essere peggiore del buco. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, premetto che intervengo anche a nome dei colleghi Lanzillotta e Maran.

Noi ci rendiamo conto del delicato passaggio che stiamo vivendo della riforma. Quindi, prima di arrivare a dichiarare il voto sulla proposta, vorrei fare semplicemente alcune considerazioni sul motivo in base al quale abbiamo sottoscritto l'emendamento in questione.

Non ho certo la pretesa di confutare il ragionamento esposto dalla presidente Finocchiaro. Da semplice operatore del diritto e anche da persona che ha ricoperto la funzione di parlamentare europeo per parecchi anni, mi permetto però di osservare quanto segue.

Nell'evoluzione dell'Unione europea noi abbiamo assistito negli ultimi anni ad una progressiva cessione di sovranità, che in circa trent'anni ha visto il Parlamento europeo passare da organo di indirizzo e di rappresentanza politica fino a diventare pienamente colegislatore con il Consiglio rispetto alle materie su cui è stata ceduta la sovranità. Ciò ha cambiato il volto della legislazione europea, e oggi noi abbiamo una distinzione tra regolamenti e direttive: gli uni, a cui noi cittadini dobbiamo attenerci nei singoli Stati, sono immediatamente efficaci nella legislazione; le altre, invece, esigono ancora la mediazione del Parlamento e il recepimento dentro la cornice disegnata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

In questi anni, dal 1957 ad oggi, abbiamo visto dilatare i poteri di altri organismi emanazione dell'Unione europea, che trovano il loro fondamento nelle istituzioni, anche in quella democratica dell'Unione europea. Penso, ad esempio, alla Corte di giustizia, a cui i cittadini possono immediatamente rivolgersi per le materie su cui vi è stata la cessione di sovranità e le cui sentenze sono subito efficaci.

Come si fa a sostenere che le decisioni assunte, ad esempio con i regolamenti o le stesse sentenze, che nascono da un organismo che è emanazione di quel processo legislativo, non abbiano immediata e diretta efficacia sulla nostra vita?

Per tale ragione, sarebbe importante che i parlamentari europei fossero chiamati, come erano chiamati i consiglieri regionali, ad eleggere il Presidente della Repubblica, perché la legittimazione democratica che hanno oggi li porta a concorrere a una legislazione immediatamente efficace anche a livello nazionale.

Ci rendiamo conto che una riforma è frutto di una mediazione anche politica e che oggi ci sono condizioni che non esistevano anni fa, quando altri tentativi di riforma sono falliti. Proprio per questo motivo, abbiamo ritirato l'emendamento 21.6 e abbiamo presentato un ordine del giorno, con cui si chiede al Governo di assumere un impegno a risolvere la questione alla Camera dei deputati. Per tale motivo, non chiedo più ai relatori di trovare una mediazione, ma mi rivolgo al Governo affinché, in occasione della seconda lettura del provvedimento alla Camera dei deputati, si faccia garante dell'istanza sentita e forte nata all'interno del Senato di allargare la platea di elezione del Presidente della Repubblica, per evitare che un unico partito possa in qualche modo eleggere da solo, alla nona votazione o dopo la nona votazione, il Capo dello Stato.

Si tratta di passaggi delicati su cui noi dobbiamo avere certamente la capacità della mediazione politica, ma dobbiamo anche farci carico del problema in sé. Credo, quindi, sia giusto - non perché lo abbiamo proposto, ma perché è un modo per affermare il principio - registrare un problema sentito e chiedere al Governo un'assunzione di responsabilità affinché, in vista della seconda lettura del provvedimento, si faccia carico del tema relativo alla platea dell'elezione del Presidente della Repubblica.

All'esito della risposta che verrà fornita sull'ordine del giorno, valuteremo cosa fare rispetto a questo emendamento.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento della presidente Finocchiaro e prendo atto dell'approfondimento con cui ha delineato profili di criticità riguardo all'elezione dei deputati europei. Non posso fare a meno, però, di notare che nelle sue premesse lei stessa ha comunque compreso pienamente la portata delle osservazioni che stiamo svolgendo in questo dibattito.

Ora, io mi chiedo, indipendentemente dal merito della questione (vi sono stati anche gli interventi dei senatori Mauro e Maran, opposti a quelli della senatrice Finocchiaro): come intende la senatrice Finocchiaro recepire le istanze che stanno provenendo dal dibattito, se lei stessa in Commissione non ha affatto modificato la lettera *a)* dell'articolo 21, che di fatto abroga l'allargamento della platea con i delegati regionali? Come intende recepirle, se si oppone e dà parere contrario agli sparuti emendamenti rimasti e che sono, ancora una volta, tesi ad allargare questa platea? Come intende recepirle anche il Governo, se continua con questa linea ostruzionistica rispetto a tutte le questioni che quest'Aula sta sollevando?

Se continua così questa linea del Governo, siamo costretti a votare favorevolmente anche a soluzioni che non sono magari ottimali ma che, comunque, sono nella direzione - effettivamente - di eliminare questo *vulnus* democratico rappresentato dalle modalità di elezione del Presidente della Repubblica, così come configurate da questa riforma. Quindi, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento. *(Applausi delle senatrici Bencini e Bignami)*.

*ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Brevemente? No, lui ha tutto il tempo a disposizione, ha ore ed ore.

Prego, senatore Zanda, ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho ascoltato il dibattito con molta attenzione e anche - debbo dirle - con molto rimpianto per il fatto che non sia stato possibile decidere - come all'inizio di questo nostro dibattito avevamo pensato fosse possibile -una diversa organizzazione dei nostri lavori, con un numero ridotto di emendamenti ed una discussione limitata alle parti principali della riforma. Se l'avessimo fatto - se fossimo riusciti a scegliere quella strada - avremmo avuto molti dibattiti come quello di questa stamattina sull'emendamento del senatore Gotor e ne sarebbe risultata molto arricchita la qualità dei lavori parlamentari. Questo è il rimpianto.

Ho ascoltato anche i pareri del Governo e quelli del relatore, che naturalmente rispetto. Giudico l'emendamento - cerco di farlo con la mia testa - e tengo contemporaneamente conto dell'opinione del Governo che sostengo con il voto di fiducia. Tengo anche conto del parere dei relatori, che hanno studiato la materia in modo approfondito, e di quel che poco fa ha comunicato all'Aula la presidente Finocchiaro, che non solo è relatore ma anche Presidente della Commissione affari costituzionali e, quindi, ha un ruolo istituzionale specifico su questo argomento.

Parlo di questo emendamento dopo averne ripetutamente parlato con il senatore Gotor. Il senatore Gotor è un senatore del Gruppo Partito Democratico e, se lui mi permette, posso dire anche un amico personale. Ne abbiamo parlato molte volte e, quindi, lui conosce il mio pensiero, come io conosco il suo. Lui ha presentato questo emendamento e l'ha difeso in Aula.

Io voterò invece diversamente da lui. Questo lo dico e lo sottolineo anche per correggere il senatore D'Anna, che parla della presenza di Gromyko. Nel Gruppo Partito Democratico non c'è Gromyko e non c'è centralismo democratico. Ne stiamo dando, anche questa stamattina, una prova molto, ma molto evidente, senatore D'Anna.

Signor Presidente, perché voto contro questo emendamento? Anzitutto perché ho presente ed ho anche seguito quotidianamente i lavori della Commissione affari costituzionali. Ho contribuito alla decisione di votare il primo emendamento che il senatore Gotor ha presentato su questo stesso argomento. Parlo dell'emendamento che ha prodotto la proposta che, poi, la Commissione ha approvato e che oggi è al nostro esame. Essa prevede l'elezione del Presidente della Repubblica con maggioranza semplice dopo il nono scrutinio, perché, fino a quel momento, è richiesta una maggioranza molto consistente. Abbiamo approvato in Commissione quell'emendamento con le stesse motivazioni con le quali oggi

viene riproposta questa nuova soluzione.

Debbo dire, francamente, che considero molto, ma molto più efficaci quei nove scrutini con maggioranze iperqualificate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo prefisso dai presentatori dell'emendamento, cioè ai fini della garanzia, quanto più possibile, del coinvolgimento il più ampio possibile dei Gruppi parlamentari all'elezione del Presidente della Repubblica. Alla fine certamente si arriva a un voto a maggioranza semplice, ma ci si arriva anche con una platea allargata con 73 parlamentari europei eletti con sistema proporzionale.

Riprendo l'intervento del senatore Casini che vota a favore di questo emendamento - l'ha dichiarato adesso - con la motivazione che non è un emendamento risolutivo e che non cambia le cose. Io per questo stesso motivo, proprio perché non è risolutivo e non cambia le cose, francamente preferisco e sostengo la soluzione del senatore Maran.

Si tratta di una materia di tale delicatezza che bene viene un ordine del giorno del Senato, che mi auguro possa trovare il consenso dei relatori e del Governo, che impegni a rivedere la questione alla Camera nella lettura del disegno di legge costituzionale.

Onorevoli senatori, abbiamo la fortuna di avere una Carta costituzionale che prevede quattro letture per la revisione della Costituzione; quattro letture nelle quali i testi devo essere approvati per quattro volte nella medesima formula. Penso che questa sia la più grande garanzia della qualità del nostro lavoro e penso che oggi faremmo molto bene ad approvare il testo della Commissione con i nove voti qualificati, sapendo che quei nove voti a maggioranza qualificata e il voto segreto che la Costituzione prevede per l'elezione del Presidente della Repubblica sono le massime garanzie che in questa condizione abbiamo sinora trovato. Mi sembra che aumentare la platea con 73 parlamentari europei eletti col sistema proporzionale francamente sia solo una modifica quantitativa e non qualitativa della base elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. In dissenso dal Gruppo?

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, mi fa una bella domanda.

PRESIDENTE. Non riesco a comprendere più.

DI MAGGIO *(PI)*. È esattamente questo il motivo. Come lei sa sono contro questa riforma in modo totale. Che oggi si avvertano flebili aneliti di un vento nuovo di risveglio di coscienza non può che farmi piacere, per cui la mia dichiarazione di voto è in favore di un emendamento che io peraltro ho firmato. Adesso stabilisca lei se è in dissenso o è a favore.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il collega Zanda è una persona amabile, però se qualcuno fosse anche appassionato all'andamento dei lavori e avesse ascoltato il suo intervento sicuramente avrebbe pensato che Zanda ha oscurato il manzoniano Azzeccagarbugli: non si è capito niente. Noi sappiamo, collega Zanda, che devi fare il tuo lavoro, e onestamente ti riconosciamo che lo stai facendo anche bene. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ascoltando il dibattito abbiamo capito due interventi puliti. Chiti ha spiegato di cosa stiamo parlando, Gotor dice: io tengo in piedi l'emendamento, perché a questo punto la scelta è il male minore; non potendo bilanciare i poteri - perché ormai sono scappati i buoi - con un sistema che funziona, allarghiamo la platea e almeno annacquiamo la possibilità del famoso *jackpot* (asso pigliatutto): maggioranza che si elegge tutto, compreso il Presidente della Repubblica.

Presidente Grasso, sarà perché la nostra provenienza è dalle montagne del Nord, sarà che la nostra popolazione è un po' lignea e siamo un po' duri a comprendere, però facciamo veramente fatica a capire perché adesso votiamo sul Titolo II della Parte II della Costituzione, articolo 83, secondo comma, che stabilisce chi parteciperà all'elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo appena sentito il Presidente dell'Aula dire che, poiché il Titolo II non entra nella rubrica dei nostri lavori, non si possono affrontare gli emendamenti relativi al terzo comma dell'articolo 83, che reca disposizioni su come il Capo dello Stato sarà eletto, e non chi lo eleggerà.

Delle due l'una: o il Titolo II non entra nella rubrica, per cui si fa piazza pulita, oppure il Titolo II entra, in quanto serve salvare il principio della separazione dei poteri all'interno del testo (come ho argomentato prima). Quindi, o non possiamo neanche discutere di questo punto o, arbitrariamente, sono stati cassati tutti gli emendamenti che toccano le modalità di elezione del Presidente della Repubblica.

In questo caso, a partire dall'emendamento 21.4, del presidente Casini, che non introduceva un'elezione diretta, ma solo un metodo diverso dopo una serie di elezioni (esattamente come prevede la Costituzione attuale), si fa ricorso non più all'Assemblea ma a un ballottaggio cui partecipano tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Senatore Divina, la prego di voler fare una dichiarazione di voto su questo emendamento. La discussione e il dibattito li abbiamo già esauriti.

DIVINA *(LN-Aut)*. Noi voteremo a favore dell'emendamento 21.8, signor Presidente, perché sarà il male minore.

Torniamo però sull'argomento, e chiediamo a lei, signor Presidente, di far capire a noi, montanari e lignei, perché il comma secondo dell'articolo 83 della Costituzione può essere discusso mentre il comma terzo non può essere discusso. Noi questo punto non lo capiamo ancora. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, anche io ho difficoltà ad individuare se la mia posizione sia di dissenso o conforme a quella del Gruppo.

Io ho sottoscritto l'emendamento 21.8, a prima firma del collega Gotor, e ne ero convinto. Devo però dire che, di fronte a un'Assemblea che continuo a ritenere un'Assemblea con funzioni costituenti, il ragionamento e la disponibilità al confronto deve essere permanente. Quindi, a fronte delle sollecitazioni del collega senatore Quagliariello, mi sono posto il problema se l'emendamento 21.8 del collega Gotor risolvesse o no il problema che abbiamo di fronte (o che quantomeno io ho di fronte).

Questo problema, francamente, non mi sembra sia risolto in maniera esaustiva in quanto l'emendamento pone il problema del rapporto dei numeri, ma non lo risolve perché, anche aggiungendo l'altra platea della rappresentanza italiana al Parlamento europeo, i numeri non cambierebbero.

La questione è quale sia il percorso più utile per affrontare il problema e risolverlo. E mi sono reso conto, colleghi, che la soluzione non è quella di annunciare il problema e aggiungere un pannicello caldo (perché di questo si tratta). La base aggiuntiva della rappresentanza del Parlamento europeo non risolve il problema. Allora, è meglio lasciare il problema nella sua crudezza, nella sua evidenza, nella sua gravità.

Se il Governo ha orecchie *(Il ministro Boschi è impegnato in una conversazione con il senatore Verducci)*, se il Governo ha orecchie... Mi chiedo però se il Governo abbia orecchie.

PRESIDENTE. Senatore Verducci, per favore!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Se il Governo ha orecchie, io voterò contro questo emendamento, ma non garantisco il mio voto sulla soluzione finale. O il Governo ha orecchie vere, o l'approvazione di una riforma costituzionale che traccia il nostro futuro non per qualche mese, non per la durata di un Governo, ma per la durata di intere generazioni, deve essere meditata in maniera responsabile e completa. *(Applausi dei senatori Longo Fausto e Bignami)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Se potesse restare in tempi brevi, le sarei grato.

FERRARA Mario *(GAL)*. E no, signor Presidente, avevo chiesto di non avere tempi brevi.

PRESIDENTE. Non prevede tempi brevi? Le do due minuti.

FERRARA Mario *(GAL)*. Se lei me lo consente, anche perché è da un po' di giorni che non intervengo

e le prometto di non intervenire più, però credo che il dibattito che si sta tenendo e le dichiarazioni di voto siano un po' sintesi ultimativa dei lavori che abbiamo svolto.

Premetto che non sono d'accordo con il senatore D'Anna, una volta tanto, perché il senatore Zanda non somiglia a Gromyko. Tra le altre cose, non condivide con Gromyko quello che questi condivideva con Breznev e Podgornyj: erano tutti e tre ingegneri chimici e dello stesso corso. Il presidente Zanda è invece un giurista, quale non sono io che, ahimè, ho lo stesso difetto di Gromyko, Podgornyj e Breznev: sono un ingegnere. E per potermi dedicare ad un ascolto attento ho dovuto studiare, studiare tanto e leggere qualche libro, anche quelli di Quagliariello. Là ho imparato alcune cose che proverò a dire, e cioè che il motivo sostanziale del dibattito è che chi interviene e chi ha avanzato le sue proposte ritiene che quello che stiamo esitando e che è stato esitato dalla Commissione sia un testo squilibrato, ancorché scoordinato.

Difatti, nella discussione, come già nel periodo dal 1945 al 1947, si è evidenziata una scelta da fare e cioè se procedere sulla strada del presidenzialismo o semipresidenzialismo o su quella della democrazia parlamentare come nei tempi moderni viene interpretata, vale a dire una democrazia parlamentare a cancellierato o a cancellierato forte.

Nel 1945-1947 si aveva tanto pudore a parlare di modello Westminster - cosa che si fece, come ricorda Quagliariello nei suoi libri, nel 1958 e nel 1962 in Francia quando si vararono le due Costituzioni di cui parlerò a breve - che invece di parlare di tale modello si cominciò a parlare, per quanto a democrazia parlamentare, del modello norvegese. Tanto lo citarono sia Orlando che Croce, che tutti si misero a studiare il modello norvegese, per poi scoprire che era la stessa cosa del modello inglese, il modello Westminster appunto. Non si poteva infatti parlare, allora, del modello presidenziale o semipresidenziale, cioè quello francese che ancora non esisteva, visto che il sistema presidenziale che potevano prendere ad esempio era soltanto quello americano, che però aveva nella figura del Presidente un pericolo che era la deriva che si era già registrata nei decenni precedenti in Europa, sia in Germania che in Italia.

Scelsero allora il modello di democrazia parlamentare e discussero se quella democrazia parlamentare potesse diventare un cancellierato, ma non c'erano esempi al mondo di cancellierato se non quello inglese, il modello Westminster. In quella preoccupazione, decisero di non assegnare al *Premier* alcun potere.

Da quel sistema, tranne che per i primi dieci anni, dal 1948 al 1958, a partire dai Governi De Gasperi, caratterizzati da stabilità, con un grande trasporto e travaglio nel Paese, ma anche con un consenso che derivava dalla situazione postbellica, ne è derivata, dal 1958 sino ad oggi, quella instabilità che negli anni passati, nel 2006, nella Commissione bicamerale D'Alema e ancora oggi nei discorsi che stiamo facendo, ha posto la necessità di cambiamento.

Su questa necessità di cambiamento si è deciso in un modo che interviene in una democrazia di tipo parlamentare a cancellierato, che è quella esitata dalla 1a Commissione. Ma qual è il difetto?

Qual è il difetto, per cui poi si hanno l'emendamento Gasparri, l'emendamento Casini, l'emendamento Gotor e il senatore Chiti che parla? Il problema è che in ogni cancellierato, il Cancelliere ha il potere di sciogliere il Parlamento, invece questo non viene previsto in questa proposta di modifica costituzionale, e allora, surrettiziamente, gli si assegna un potere che non è quello di sciogliere il Parlamento, ma è quello di costituirlo.

Ecco perché non si parla di legge elettorale, non si parla di mutuare nella Costituzione italiana un fondamento, che è il motivo per cui funziona la Costituzione inglese, e cioè l'articolo 38 della Costituzione inglese che costituzionalizza la legge elettorale.

Altro numero molto importante oltre al 38 è il 1937, la data dell'approvazione della Costituzione irlandese, nella quale, non essendovi in Irlanda la grande tradizione del *winner-takes-all* che c'è in America e in Inghilterra, hanno costituzionalizzato la legge elettorale.

È per questo motivo che questa riforma della Costituzione non può funzionare. E lo sa benissimo il senatore Quagliariello, che a questo punto invoca, rispetto alla Costituzione francese del 1958 (egli lo

sa bene, perché l'ha scritto anche nei documenti dei saggi), la Costituzione del 1962. Quando il popolo vedrà che questa modifica costituzionale siffatta non potrà funzionare, allora accadrà come in Francia, quando, rispetto all'indicazione del *Premier* fatta dal Parlamento, si arrivò ad una modifica, con l'elezione diretta e il semipresidenzialismo (che infatti non fu introdotta in Francia nel 1958, ma nel 1962). Lo sa bene il senatore Quagliariello e lo sanno bene gli altri. Ma, invece di giocare con verità, giocano di fioretto. E quindi a questo punto l'emendamento, la non ammissibilità, la forzatura, l'esito della Commissione per una Costituzione che non può funzionare.

Per questo motivo, non perché non sia convinto che dobbiamo porre delle scelte, voterò l'emendamento 21.8, così come sono convinto che questa Costituzione, non potendo votare, non la posso condividere. *(Applausi dai Gruppi GAL e LN-Aut).*

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 21.8, pur considerandolo un emendamento che non risolve il problema strutturale; non lo risolve per niente, purtroppo. Lo voteremo però lo stesso, perché almeno ha il merito di evidenziare un problema, che peraltro, signor Presidente, noi stiamo sollevando da un mese. Dentro questa riforma costituzionale c'è un problema gigantesco che si fa finta di non vedere. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami)*. C'è un problema legato al fatto che stiamo costruendo un'architettura costituzionale che varrà per i prossimi decenni, nella quale un partito che prende il 30 per cento fa il pieno di tutto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami)*. Prende la maggioranza assoluta dei deputati, il Capo dello Stato, la Corte costituzionale; questo non regge.

Lo diciamo un'altra volta al Governo: speriamo che cambierà nel corso dei mesi che verranno e, se non cambierà, deciderà il popolo italiano. Noi costituiremo un comitato per il no che denuncerà a questo Paese il gigantesco errore politico che si sta facendo in questa riforma. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-MovX).*

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, in quanto sottoscrittore dell'emendamento, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto. Sono un po' a disagio, perché il discorso ha preso una piega tutta politica; io vorrei invece portare brevemente un argomento giuridico.

Anch'io ero d'accordo con la prima ipotesi, cioè quella di allargare eventualmente la platea degli elettori regionali, ma questa ipotesi non è stata scelta. Mi pare che comunque il poco sia meglio del nulla e non capisco perché politicamente si tenda ad argomentare il contrario. Mi sembra un emendamento che vada quantomeno nella direzione dell'integrazione tra gli ordinamenti, rispettando l'identità costituzionale degli Stati membri e non creando dei problemi sistemici.

Eventualmente il problema - per questo non sono d'accordo con l'argomentazione portata dai relatori - potrebbe essere una disparità di trattamento, sulla base della cittadinanza, tra persone elette nel medesimo collegio elettorale nazionale. Ma comunque non sarebbe un problema sottoponibile alla giustizia, perché non si sa chi farà ricorso. Lo dico soltanto ai fini dell'integrazione dell'argomentazione e mantengo il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la relatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, un dibattito così ampio e così ricco di questioni ovviamente non può vedere i relatori e sicuramente non può vedere me silenziosa di fronte alle molte obiezioni che sono venute dai colleghi. Vorrei fare una piccolissima e brevissima premessa; mi riferisco al senatore Chiti e al senatore Bocchino.

Ringrazio tutti per l'affidamento che hanno manifestato nei confronti del mio ruolo di relatrice, penso di poter parlare anche a nome del senatore Calderoli.

Siamo però relatori, non *domini* del provvedimento, e il primo compito dei relatori è quello di raccogliere il senso del dibattito, registrando le maggioranze possibili che si manifestano sui diversi

punti della riforma e quelli proporre all'Aula.

Questo è quello che deve fare un relatore.

Se Anna Finocchiaro o Roberto Calderoli dovessero scrivere la loro riforma, sarebbe probabilmente assai diversa dal testo che oggi è in discussione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi siamo i relatori del provvedimento, garanti del fatto che ciò che viene proposto all'Aula, salvo smentita o ripensamento dell'Assemblea, raccolga ciò che viene ritenuto pensiero maggiormente condiviso, sempre nella logica che la legge è, appunto, transazione.

Domina della questione è invece l'Assemblea. I relatori possono e devono limitarsi a dare indicazioni, a fornire argomenti e a motivare il perché delle loro scelte.

In questo senso, credo che abbia qualche fondamento la pur gentile rimostranza del senatore Gasparri, che ha detto: «La presidente Finocchiaro non mi ha risposto». Non l'ho fatto esclusivamente perché l'emendamento del senatore Gasparri, come tutti gli altri che alludevano, come dice il senatore Gasparri, esclusivamente ad un altro modo di elezione del Presidente della Repubblica, era stato dichiarato inammissibile.

A questo punto però mi permetto di sottoporre all'Assemblea, anche se il tema non è più all'ordine del giorno e non ci sono emendamenti su cui votare, il seguente tema. In un sistema costituzionale intatto, perché non si rivede la forma di governo, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica vuol dire che questo Presidente della Repubblica, che è figlio di una maggioranza e che ha il peso politico derivante da un'investitura diretta, può sciogliere le Camere, presiede il CSM, nomina i giudici della Corte costituzionale, è il capo delle Forze armate. Io credo che questo valga a dissipare ogni dubbio sul fatto che non si possa cambiare ricorrendo al voto universale e diretto il modo di eleggere il Presidente della Repubblica senza guardare ovviamente a quella necessità di rimettere in equilibrio il sistema. L'unico tentativo che venne fatto in questo senso, che era un tentativo tutto fondato sulla personalità di De Gaulle, come la storia c'insegna, venne travolto dall'esperienza della Quinta Repubblica.

Il presidente Chiti, ma anche il senatore Maran, hanno in qualche modo ridimensionato la partecipazione dei parlamentari europei all'elezione del Presidente della Repubblica con due argomenti.

Il senatore Maran chiede perché mai un parlamentare europeo non potrebbe prendere parte ad una Commissione italiana (immagino si riferisca ad una commissione di consulenza del Governo o comunque di un altro organo costituzionale) e il presidente Chiti dice che il Parlamento in seduta comune è comunque una modalità con cui si riunisce il Parlamento e non è un organo. Come no? Il Parlamento in seduta comune è un organo costituzionale che può anche avere un suo regolamento ma che per convenienza ha finora adottato il Regolamento della Camera, quindi è un organo costituzionale.

Noi pertanto stabiliremmo che i parlamentari europei, che non rappresentano i cittadini italiani, ma rappresentano per trattato i cittadini dell'Unione europea, tant'è vero che possono anche non essere di cittadinanza italiana, essendo candidati ed eletti in Italia, verrebbero ad esercitare funzioni in un organo costituzionale qual è il Parlamento in seduta comune.

Io non voglio ulteriormente approfondire, è possibile che mi sbagli, colleghi (ovviamente non si sbaglia Anna Finocchiaro, che non è affatto un'esperta di queste questioni, come poi credo non lo siano moltissimi in quest'Aula), ma ovviamente ci siamo documentati prima di esprimere un parere, com'è dovere di chiunque debba esprimere un parere su una questione così impegnativa.

Voglio solo sottolineare che secondo una parte della dottrina - che io peraltro non condivido, ma non è questo il punto - anche gli ordini del giorno delle sedute del Parlamento europeo sono atti pattizi e, ove la partecipazione alle Commissioni e alle sedute d'Assemblea del Parlamento europeo venisse impedita dal fatto che quei parlamentari europei compongono in quel momento un organo costituzionale, si porrebbe sicuramente un profilo di interferenza con le volontà pattizie che hanno definito i Trattati e con i Trattati che definiscono competenze, funzioni e compiti dei parlamentari europei.

Infine, per rispondere ad un'ultima obiezione, quella di chi sostiene che nessun passo in avanti è stato fatto, voglio ricordare che il testo originario del disegno di legge del Governo prevedeva che rimanessero invariate le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, quindi la maggioranza dei due terzi per i primi tre scrutini e poi la maggioranza assoluta. Oggi all'esame dell'Aula abbiamo un testo - e questo è stato fatto in accoglimento di un emendamento del senatore Gotor - che prevede che si voti con la maggioranza dei due terzi per le prime quattro votazioni, con la maggioranza dei tre quinti per le restanti quattro votazioni e con la maggioranza assoluta soltanto dalla nona votazione. Dunque non è vero che il lavoro di valutazione della Commissione è stato arrendevole o arreso rispetto a quella che era la proposta recata dal disegno di legge del Governo. Che non sia sufficiente mi pare una valutazione che è venuta da molti.

Nelle condizioni date, credo che i relatori abbiano fatto bene a difendere questo testo. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la ministra Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il dibattito al quale abbiamo assistito questa mattina ha riproposto alcuni temi che avevamo affrontato ovviamente anche nel lavoro in Commissione, ben sapendo che su questo tema specifico le posizioni di partenza dei Gruppi che stanno sostenendo la riforma sono lontane. Nel lavoro in Commissione si è cercato di trovare un punto di convergenza che potesse rappresentare, da un lato, anche un miglioramento rispetto alla proposta iniziale del Governo, ma che consentisse comunque un accordo tra i vari Gruppi, così come abbiamo fatto ovviamente per tutto il disegno di legge costituzionale.

Sappiamo che il testo è ancora perfettibile e migliorabile e il dibattito che c'è stato questa mattina in quest'Aula lo ha confermato e ribadito, viste le varie posizioni espresse. Ritengo però che il lavoro svolto in Commissione rappresenti in questo momento comunque un punto di equilibrio e che eventualmente potrebbe essere messo in discussione - magari anche valutando l'ipotesi prevista nell'emendamento a prima firma del senatore Gotor - nel passaggio successivo alla Camera, con la necessità però di approfondire bene, sapendo che ci sono delle perplessità anche nel merito, che sono state esposte questa mattina dalla presidente Finocchiaro e non solo.

Ovviamente il Governo, per quanto di sua competenza, è assolutamente disponibile a tornare su questo argomento nel percorso parlamentare, quindi anche nella fase successiva di esame e di discussione alla Camera, e ad individuare delle modalità per l'elezione del Presidente della Repubblica che ne rafforzino il ruolo di terzietà e di garanzia. Sicuramente quindi c'è un'apertura e una disponibilità in tal senso. Dico questo anche per rispondere alla sollecitazione che è venuta dagli interventi del senatore Casini e del senatore Susta, nonché dall'ordine del giorno presentato dal senatore Maran, che può essere accolto nel momento in cui traccia una strada (poi lo valuteremo quando esprimeremo il relativo parere) per un impegno del Governo a rivedere le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, così da rafforzarne il ruolo di garanzia.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, la mia è una brevissima dichiarazione di voto come firmatario di questo emendamento 21.8, a prima firma Gotor, che ritenevo di buon senso. Le rassicurazioni e le dichiarazioni del ministro Boschi mi inducono a ritirare il mio sostegno alla proposta emendativa in discorso ed ovviamente anche a coloro che l'hanno firmata. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Riprendono dunque le dichiarazioni di voto? Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, mi ero riservato di motivare la nostra posizione in sede di dichiarazione di voto. Alla luce delle dichiarazioni del Governo e delle ulteriori spiegazioni del relatore, ritireremo la nostra sottoscrizione all'emendamento Gotor; parlo anche a nome della senatrice Lanzillotta e del senatore Maran.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma ricordi che sta per avere inizio la votazione.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, in questo dibattito surreale, vorrei sottoscrivere l'emendamento 21.8, non è una cosa difficile.

PRESIDENTE. Senatore Gotor, accetta la sottoscrizione?

GOTOR *(PD)*. Sì, signor Presidente.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Alla luce delle dichiarazioni del Ministro, tutto il Gruppo della Lega Nord sottoscrive l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.8, presentato dal senatore Gotor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 21.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.10.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, avevamo preparato questo emendamento proprio sulle questioni discusse fino ad oggi. Pur essendo quest'Aula coscientissima del grave problema che si viene a creare sull'elezione del Presidente della Repubblica, come vedete ormai siamo sempre nell'ottica che non si vuole ragionare *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)* e si va avanti senza neanche tentare di introdurre piccole modifiche che, come palliativi, avrebbero dato magari un senso chiaro alle questioni poste.

Il nostro emendamento propone di allargare la platea ai delegati regionali e non vale l'obiezione che era già stata mossa dalla presidente Finocchiaro circa il fatto che vi è un Senato composto da senatori consiglieri regionali. Credo che il nostro abbia particolare riguardo... *(Brusio)*. Scusate, però io non ce la faccio a parlare così. *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, è una dichiarazione di voto la sua, per cui ha due minuti.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. È anche una proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Allora la faccia, prego.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Il nostro emendamento presta particolare riguardo anche alla parità di genere e alla rappresentanza delle minoranze, quindi tenta ancora una volta di introdurre piccole modifiche per allargare la platea, sapendo che il problema sta in questa cavolo di riforma.

Il problema che poniamo nella riformulazione, cogliendo alcuni accenti del dibattito, è quello di aggiungere anche i sindaci dei capoluoghi di Regione: si tratterebbe quindi di tre delegati per ogni Regione e dei sindaci dei capoluoghi di Regione, che credo avrebbero tutto il diritto di partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, anche il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.10 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamento 21.11, 21.12 e 21.13 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.15, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 21.16 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 21.18 è stato ritirato.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno G21.6, presentato dal senatore Maran, di cui do lettura: «Il Senato impegna il Governo a risolvere il problema dell'allargamento della platea per l'elezione del Capo dello Stato, ai fini di rafforzare il suo ruolo di garanzia e di terzietà».

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo favorevole.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, mi scuso ma devo dissentire dalla collega, non nel merito dell'ordine del giorno ma sul fatto di presentare un ordine del giorno in questo momento. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*. Il rispetto della dignità dell'Assemblea deve essere a questo punto assoluto: potrei comprendere un ordine del giorno se stessimo parlando d'altro, ma stiamo facendo la riforma della Costituzione e ci impegniamo a fare in futuro una cosa e non la facciamo quando potremmo farla; mi sembra allucinante.

Vede, Presidente, qui i buoi sono già scappati: nel momento in cui all'articolo 56 della Costituzione non si è ridotto il numero dei parlamentari ricreando l'equilibrio, il problema non lo si è risolto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL e Misto-MovX e dei senatori Gotor e Malan)*. Non lo si è potuto fare e lo dico riconoscendomi completamente in tutto quello che ha detto la presidente Finocchiaro rispetto al ruolo che abbiamo svolto in Commissione; però ho anche la necessità e il dovere della verità rispetto a quello che magari avremmo voluto fare e non siamo riusciti a fare come relatori. Se sulla riduzione del numero dei deputati c'è una contrarietà assoluta del Governo, è evidente che i relatori non possono andare in questa direzione. *(I senatori del Gruppo M5S applaudono in modo ritmato all'indirizzo del senatore Calderoli)*.

VOCE DAL GRUPPO PD. Non siamo allo stadio!

CALDEROLI, *relatore*. Un attimo, non ho ancora finito.

Dicevo, se non si riduce il numero dei deputati è chiaro che si deve ampliare la platea sull'altro fronte. I due relatori avevano pensato di portare i delegati regionali a 5-6 per Regione, dopodiché il veto rispetto a tale aumento è venuto da Forza Italia. Ma allora, o arrivano accordi extraparlamentari rispetto alla discussione, oppure tutto quello che stiamo facendo è assolutamente inutile. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

In questo ordine del giorno si scrive che si impegna il Governo - veramente mi sembra di parlare della corda in casa dell'impiccato: chiedere l'impegno al Governo che il problema lo ha creato - oppure si chiede alla Camera di andare a rivedere un qualcosa che noi non siamo stati in grado di fare *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Se la Camera non la tocca, noi non avremo più alcuna possibilità nel futuri

passaggi di mettere mano a questa parte, perché resterà completamente congelata. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Richiedere alla Camera dei deputati di autoridurre il proprio peso rispetto all'elezione del Presidente della Repubblica mi sembra come chiedere all'oste se il vino sia buono.

Per tali ragioni non parteciperò al voto su questo ordine del giorno. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami)*.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, d'accordo con la presidente Finocchiaro, vorrei proporre al senatore Maran una riformulazione del suo ordine del giorno nel modo seguente: «Il Senato impegna il Governo a individuare modalità di elezione del Capo dello Stato, volte a rafforzarne il ruolo di garanzia e di terzietà». Se il senatore Maran accetta la riformulazione, il parere è positivo da parte del Governo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Le riforme non le sceglie il Governo! Le fa il Parlamento! È sua responsabilità, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Airola, si trattenga. Si controlli.

AIROLA *(M5S)*. Il Parlamento fa le riforme!

PRESIDENTE. Senatore Maran, le chiedo se accetta o meno la riformulazione proposta dal Governo.

MARAN *(SCpI)*. L'accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Invito pertanto i relatori a pronunziarsi a tal riguardo.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei dire che questo testo è migliore del precedente, per cui confermo il mio parere favorevole.

CALDEROLI, *relatore*. Il mio parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G21.6 (testo 2).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo che questo ordine del giorno venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Malan, essendo stato espresso il parere contrario da parte di un relatore, si procede comunque con la votazione.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G21.6 (testo 2), presentato dal senatore Maran.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore Minzolini, identico all'emendamento 21.0.2, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 21.0.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «tra i».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.0.3 e l'emendamento 21.0.4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati. In ogni caso, il parere su di essi è contrario.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello della senatrice Finocchiaro.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 22.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*articoli 22*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.1 e gli emendamenti da 22.2 a 22.5.

L'emendamento 22.6 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.7 e l'emendamento 22.8.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.9 e gli emendamenti da 22.10 a 22.13.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.17, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.19 e gli emendamenti 22.20 e 22.21.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «lettera *a)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.23 e gli emendamenti 22.24 e 22.25.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.26 e l'emendamento 22.28.

L'emendamento 22.27 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.29, presentato dai senatori Battista e Orellana.

(Segue la votazione).

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La votazione è aperta. La prego, quindi, di svolgere una dichiarazione telegrafica.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Le chiedo di annullare la votazione e di lasciarmi almeno dichiarare il voto sull'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. Annullo la votazione e le concedo, senatore Battista, un minuto per dichiarare il suo voto sull'emendamento 22.29.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Mi serve anche meno. La ringrazio, signor Presidente.

Con l'emendamento 22.29 si propone che il mandato del Presidente della Repubblica non sia più rinnovabile. Si tratta di un tema che è stato affrontato anche dalla nostra Costituente; all'inizio era stato anche imposto il principio di questo emendamento, ma si è creato un precedente con la rielezione del presidente della Repubblica Napolitano. Io intendo rimettere alla valutazione dell'Assemblea il fatto che il Presidente della Repubblica possa svolgere un solo mandato. *(Applausi del senatore Candiani).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.29, presentato dai senatori Battista e Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.30, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.33 e gli emendamenti da 22.34 a 22.37.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.38, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 22.39, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, e 22.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 23.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*gli articoli 23*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.1 e gli emendamenti da 23.2 a 23.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.6, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «morte o».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.8 e l'emendamento 23.9.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «morte o».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.10 e l'emendamento 23.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.13 presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.13 e gli emendamenti 23.14 e 23.15.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettera* a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.19 e l'emendamento 23.20.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.29 e gli emendamenti 23.30 e 23.31.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.34, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.35, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.1, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito a ritirare gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.1, identico agli emendamenti 24.2, 24.3 e 24.4.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata)

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore Campanella da altri senatori, identico agli emendamenti 24.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 24.3, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, e 24.4, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 24.6, 24.7, 24.8, 24.9 e 24.10 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.11, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 24.12 e 24.13 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 24.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 24.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.24, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 24.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 24.28 e 24.29 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «rispettivo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 24.30 e gli emendamenti 24.31 e 24.32.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.34, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 24.35 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.36, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.37, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4. 24.0.5, 24.0.6, 24.0.7, 24.0.8 e 24.0.9 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.10, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 24.0.11 e 24.0.12 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.13, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 24.0.14, 24.0.15, 24.0.16 e 24.0.17 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.18, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 24.0.19 e 24.0.20 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.21, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 24.0.22 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.23, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.24, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 025.1, 025.2, 025.3 e 025.4 sono improponibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 25.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*articoli 25*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.1 e gli emendamenti 25.2 e 25.3.

Gli emendamenti 25.4, 25.5 e 25.6 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 1.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 25.8 è precluso dall'approvazione dell'articolo 1.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.9, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 25.10 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.11, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettere* a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.12 e gli emendamenti da 25.13 a

25.26.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.27 e l'emendamento 25.28.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.31, dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.31 e l'emendamento 25.32.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.34, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.35, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.35 e l'emendamento 25.36.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.38, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.39, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.39 e l'emendamento 25.40.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.43 e l'emendamento 25.44.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.46, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.47 e l'emendamento 25.48.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.51 e l'emendamento 25.52.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.55 e l'emendamento 25.56.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.57, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.59 e l'emendamento 25.60.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.63 e l'emendamento 25.64.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.67 e l'emendamento 25.68.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.69, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.71, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.71 e l'emendamento 25.72.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.75, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.76, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.76 e l'emendamento 25.77.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.78, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.79, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.80, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.80 e l'emendamento 25.81.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.82, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.83, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.84, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.85, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettere* b)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.85 e gli emendamenti da 25.86 a 25.94.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.95, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.97, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.98, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.99, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.101, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.103, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettere* c)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.104 e gli emendamenti da 25.105 a 25.109.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.112, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.113, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.116, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.117, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.118, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.119, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettere* d)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.119 e gli emendamenti 25.120, 25.121 e 25.122.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.123, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.124, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.125, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 25.126 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.127, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.128, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.129, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.130, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.131, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.132, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.133, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.134, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.135, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.136, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.137, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.138, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico agli emendamenti 25.139, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 25.140, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.141, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.142, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.142 e l'emendamento 25.143.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.144, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.145, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.146, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.147, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.148, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.149, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CALDEROLI, *relatore*. Tempo! *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Il tempo lo stabilisce il Presidente. È previsto che si continui fino alle 13,30. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut)*. Continuiamo con le votazioni fino all'articolo 26, sul quale si è discusso.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.150, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.151, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.152.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 25.152.

Abbiamo già affrontato il problema dei diritti dei Gruppi parlamentari. Al di là delle perplessità che la relatrice Finocchiaro ha sollevato sul fatto che non siamo minimamente in grado di prevedere come sarà questo Senato che salterà fuori da questa riforma che lo ridisegna, quindi di stabilire a priori come saranno i Gruppi parlamentari, è opportuno prevedere che il Regolamento di ciascuna Camera stabilisca i diritti di questi Gruppi parlamentari, anche con il riconoscimento di diritti specifici ai Gruppi di opposizione e ai Gruppi minoritari. Dopo tutti i discorsi che abbiamo sentito e i rilievi che sono stati fatti, mi sembra che sia una proposta organica che non turba questo disegno, sul quale si va avanti come un sol'uomo, e che possa essere una norma di garanzia.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prima di tutto è sempre l'Assemblea a stabilire il suo calendario, e non la signoria vostra.

PRESIDENTE. Guardi che i tempi di sospensione di volta in volta li stabilisce il Presidente apprezzate le circostanze.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Benissimo, visto che apprezzate le circostanze ha fissato alle ore 14 il termine per la presentazione dei subemendamenti, se ci tiene qui in Aula non possiamo avere nemmeno il tempo per subemendare. Non ci vuole molto a capirlo!

PRESIDENTE. D'accordo, votiamo l'articolo 25 e poi sospenderò la seduta.

CALDEROLI, *relatore*. Concessione sua!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.152, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Alla ripresa passeremo all'esame dell'articolo 26.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 15,07).

Riprendiamo i nostri lavori.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, sempre in relazione agli emendamenti dei relatori, poiché ne sono stati presentati altri di cui non avevamo notizia in quanto impegnati in attività di Commissione - personalmente mi trovavo nella 14ª Commissione per approvare la legge comunitaria - avremmo bisogno di avere il tempo necessario per esaminarli e presentare eventuali subemendamenti.

PRESIDENTE. Concediamo un'altra ora di tempo.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti: il parere è contrario.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.1, identico agli emendamenti 26.2, 26.3, 26.4 e 26.5.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.1, presentato dal senatore Minzolini, identico agli emendamenti 26.2, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio, 26.3, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, 26.4, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori, e 26.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.7, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.1.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, ruberò solo pochi minuti all'Aula.

Il 26.0.1 è uno dei quattro emendamenti da me presentati assieme al senatore Tremonti, che riguardano l'inserimento in Costituzione delle clausole cosiddette di rispetto dei vincoli europei.

Vorrei ricordare all'Assemblea che siamo l'unico Paese europeo ad aver inserito in Costituzione la diminuzione del debito pubblico. Tutti gli altri Paesi europei hanno inserito nelle loro Costituzioni il principio di non aumentare il debito pubblico; noi, invece, siamo gli unici ad impegnarci a ridurre il debito pubblico, il che è davvero castrante, è un cappio che abbiamo al collo.

Ricordo, tra l'altro, che il Governo Berlusconi preparò la norma costituzionale per il mantenimento dei limiti che non prevedeva il *fiscal compact*, che è stato poi introdotto con il Governo Monti nel 2012.

Con questo emendamento e con gli altri successivi da noi presentati vogliamo venire incontro alla realizzazione del programma di questo Governo. Se è vero, come è vero, che in maniera autentica il Governo Renzi intende portare avanti la battaglia affinché le spese per gli investimenti non facciano parte del computo del rapporto *deficit*-PIL e se è vero, come è vero, che intendiamo rilanciare la nostra economia anche attraverso un diverso rapporto con gli strumenti e gli organismi della Comunità europea, è altresì vero che dobbiamo dotare il Governo di uno strumento che gli possa consentire di farlo.

Chiedo, quindi, all'Assemblea ed anche al Governo - non penso che l'Esecutivo su questi emendamenti possa dare una propria indicazione, ma può rimettersi all'Aula - di considerare questi come degli emendamenti di assoluta ragionevolezza, verificati anche dal punto di vista tecnico, il che ne consente quindi l'approvazione senza che si violi alcuno dei trattati e dei rapporti con l'Unione europea.

Intendiamo riallineare l'Italia agli stessi *standard* di impegno assunti dagli altri *partner* europei. Invito, pertanto, l'Assemblea a votare a favore di questo emendamento e dei successivi tre che ho citato, che si ispirano alla stessa *ratio* e filosofia.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella di tutti i senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie a questo emendamento, come agli altri due, per le medesime ragioni. Si tratta di una valutazione politica e di una riflessione importante, che credo giusto che l'Assemblea svolga, al fine di ripristinare un minimo di regolarità nei rapporti tra il nostro Paese, l'Unione europea e gli altri Stati membri.

Ricordo, infatti, gli anni di grandi sacrifici che i nostri concittadini, famiglie e imprese hanno sopportato per riuscire a mantenere quel rapporto *deficit*-prodotto interno lordo che abbiamo sentito, e tutti i parametri che ci sono stati imposti con manovre pesantissime (purtroppo ancora in atto), e una tassazione che sappiamo essere soffocante; con i sacrifici compiuti dalle famiglie e dalle imprese, il nostro Paese è riuscito ad avere in Europa considerazione, che però si scontra sempre con un muro contro muro.

A questo punto, visto che il *Premier* Renzi e il Governo intendono far sentire una voce più forte e autorevole in Europa, credo che con l'approvazione dell'emendamento 26.0.1 si possa dare un segnale politico importante che va proprio in questa direzione.

Tra l'altro, visto che siamo in fase di votazione degli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 26, approfitto dell'occasione per sottolineare l'importanza dell'emendamento

26.0.4, che abbiamo presentato in relazione all'articolo 97 della Costituzione. Esso propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 97 stabilendo un principio importante, sacrosanto, proprio alla luce della situazione economica e sociale che il nostro Paese sta attraversando: si tratta del fatto che i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti devono essere improntati ad un principio di collaborazione e di buona fede. Sembra quasi assurdo dover sottolineare qualcosa che dovrebbe essere già nello stato delle cose, giacché è un principio basilare nei rapporti, ma in realtà ciò non avviene nel momento in cui abbiamo un'amministrazione e una burocrazia statale e soprattutto fiscale che gravano pesantemente e soffocano famiglie e imprese.

Con questi emendamenti vogliamo dare un segnale politico importante ed esprimere princìpi che vanno a favore e a vantaggio delle nostre imprese e dei nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 26.0.1 per una ragione molto semplice: noi condividiamo i tentativi che da più parti e anche da parte del Governo si vogliono compiere per garantire maggiore flessibilità. Noi non possiamo mantenere nella Costituzione un ulteriore vincolo, che peraltro è già contenuto in altre parti della Costituzione e riguarda più in generale i trattati stipulati dal nostro Paese.

La nostra economia sta andando male, anzi malissimo, e siamo in pieno declino. Occorre dare un segnale di reazione. Il segnale di reazione più significativo che possiamo dare contro le politiche economiche recessive dell'Unione europea è proprio quello di liberare l'articolo 97 della Costituzione da questo vincolo.

PRESIDENTE. Senatore Giovanni Mauro, accetta le firme all'emendamento 26.0.1?

MAURO Giovanni *(GAL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.1, presentato dal senatore Tremonti e da altri senatori, identico all'emendamento 26.0.2, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.3, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 26.0.4, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.5, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina sul «Corriere della Sera», Carlo Nordio, il magistrato che meglio seppe raccontare le aberrazioni giuridiche delle inchieste di tangentopoli nel suo libro «Giustizia», edito nel 1997 da Guerini, ha dato il proprio sostegno ad una proposta che invano fu avanzata negli anni scorsi. Mi riferisco all'elezione mediante sorteggio dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta, come disse un ministro della giustizia, l'onorevole Alfano, di una proposta che recide ogni possibile catena correntizia.

Com'è noto, non esiste praticamente alcun sistema elettorale in grado di prevenire che le tre o quattro

maggiori circoscrizioni giudiziarie italiane infeudino il CSM e di conseguenza gestiscano i sistemi disciplinari e delle promozioni in modo clientelare. L'antica polemica del presidente Cossiga contro la magistratura, ordine e non potere, non richiede qui di essere rievocata. Qui ci si limita a dire che il Consiglio superiore della magistratura non è una terza Camera, non esprime alcuna sovranità popolare, ma è una sede tecnico-professionale di autogoverno della magistratura.

Che sia ordine o potere, certamente la magistratura esprime un livello di professionalità tale da non giustificare alcuno scetticismo sugli effetti del sorteggio tra i suoi componenti. Se a fronte di decine di migliaia di azioni di responsabilità contro i medici in 20 anni ve ne sono solo quattro contro i magistrati (dati del «Garantista» di stamattina), allora non corriamo certo il rischio che vengano sorteggiati per il CSM magistrati men che meno eccellenti.

Il partito socialista italiano ha proposto sul punto il disegno di legge n. 1547, modifiche all'articolo 104. L'emendamento 27.0.6 consegue il medesimo scopo, sia pure deferendo alla legge ordinaria la successiva determinazione delle modalità applicative del principio affermato. Esso varrà anche per i membri laici nell'ambito delle liste redatte dal Parlamento, secondo il sistema già attualmente esistente per i membri aggregati della Corte costituzionale.

Onorevoli colleghi, se vogliamo sottrarre la magistratura alla deriva correntizia contro cui si è scagliata più volte questa Assemblea, questa è la modalità in assoluto più sicura. Al di là dei vincoli di schieramento e di pattuizione, vi invito ad approvarlo.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, l'emendamento 27.1 propone di sopprimere l'articolo perché vorrei portare una riflessione.

È vero che si dice che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro evidentemente non funziona come dovrebbe; è però anche vero che stiamo vivendo una situazione difficilissima sia sotto il profilo dell'economia sia sotto il profilo del lavoro, e credo quindi che, prima di sopprimere un organismo previsto in Costituzione, in primo luogo ci si debba porre il problema delle ragioni del suo cattivo funzionamento o della sua scarsa efficacia., e in secondo luogo ci si debba proporre di sostituire questa funzione o questa funzionalità, se la si ritiene inesistente, con delle istituzioni che svolgano funzioni simili.

Tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione implica che si debba fare riferimento comunque a tutta quella normativa che al CNEL faceva riferimento, e a tale proposito mi domando se non creiamo tutta una serie di problemi di coordinamento che, man mano che andiamo avanti nella discussione del disegno di legge, sembra siano sempre più fitti e rilevanti, come viene evidenziato sempre più nella discussione in corso.

È un po' nella storia di questo Paese il fatto di procedere alla creazione di agenzie, comitati e consigli, e poi, all'atto della verifica del non funzionamento, alla loro soppressione, andando a creare qualcosa di nuovo e di diverso o riproducendoli nello stesso identico modo: credo che sia un malcostume tipicamente italiano.

Forse, però, nel momento in cui affrontiamo un testo rilevante come la Costituzione, sarebbe più di buon senso e più corretto cercare di entrare nel merito, senza procedere in questo modo sbrigativo. *(Applausi della senatrice Bignami).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 27.

Con riferimento all'emendamento 27.4, ne chiediamo ai presentatori la trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 27.4 risulta già ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G27.4.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Allora esprimo parere favorevole su tale ordine del giorno.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere

conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 27.1.

PARENTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore dell'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, ma spenderò qualche minuto per parlare del CNEL.

I Costituenti assegnarono al CNEL due compiti essenziali, oltre naturalmente alla funzione di iniziativa legislativa: il primo era quello di comporre gli interessi che caratterizzano la dialettica tra le diverse categorie economiche e sociali, e il secondo compito è stato molto ben esplicitato dal primo Presidente del CNEL, Meuccio Ruini, che diceva: «Il CNEL ha una funzione intermedia; non giunge alla decisione (...); ma la sua funzione non è meramente di studio; è di preparazione; è come un ponte tra due momenti dell'esame e dell'azione».

Il CNEL in questi anni ha cercato di svolgere il ruolo costituzionalmente affidatogli. Ricordo solo alcune delle iniziative e dei compiti assolti: ha gestito l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro; ha dato un contributo all'individuazione degli indicatori della qualità della vita, che sono entrati anche nel DEF di quest'anno; ha realizzato un rapporto annuale sul mercato del lavoro, un rapporto sull'immigrazione e un sostegno ai patti territoriali. Tra le ultime iniziative legislative ne ricordo due: quella sul bilancio e l'altra sulle statistiche di genere.

Ma il sistema decisionale del Paese negli anni non ha valorizzato questo potenziale. Questa grave mancanza, purtroppo strutturale, non dipende dalla tipologia dell'organizzazione né da chi lo governa, ma da una cultura e da un metodo di lavoro. In Italia - forse la senatrice Mussini accennava anche a questo - non sono stati valorizzati organi istituzionali predisposti a individuare soluzioni tecniche con fondamento scientifico, al di sopra delle parti, privando spesso il Parlamento di strumenti oggettivi di sostegno all'elaborazione legislativa. Questo modo di procedere ha fatto progressivamente perdere ruolo al CNEL, un ruolo previsto dai Costituenti, rendendo di fatto la struttura non un'opportunità ma un costo.

Ovviamente, se in più di cinquant'anni abbiamo svilito il lavoro del CNEL e non siamo riusciti a ridargli senso, è chiaro che è necessario trovare un altro metodo. Questo significa andare al superamento dell'attuale organismo.

Facciamo una raccomandazione al Governo. Adesso è stato accolto l'ordine del giorno G27.4, ma con l'abolizione del CNEL dovremo trovare e pensare a luoghi e momenti in cui si possa esprimere il dialogo sociale che è fondamento anche dell'Unione europea, anche perché l'Italia deve garantire la sua partecipazione sia al Comitato economico e sociale europeo sia all'Associazione internazionale dei consigli economici e sociali.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 27.1, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «*Sopprimere l'articolo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 27.1 e l'emendamento 27.2.

L'emendamento 27.3 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.4 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.5, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.6.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare ai colleghi che questo emendamento è necessario, se non si vuole oscurare, in primo luogo, la propria intelligenza e, poi, la propria coscienza: esso consente di evitare che vi siano forti ingerenze corporative delle correnti all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura. Qualsiasi altra soluzione...

PRESIDENTE. Senatore Buemi, non è questo l'emendamento che tratta quella materia. Siamo al 27.6, il suo emendamento è il 27.0.6. Interverrà quando arriveremo a quell'emendamento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.6, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole di Forza Italia sull'articolo 27, che abroga il CNEL quale organo costituzionale, nell'auspicio che i compiti oggi svolti da CNEL possano essere svolti in modo più agile ed efficace in altri contesti, credo sia anche giusto riconoscere a chi ha diretto e a chi ha lavorato in questo organismo il lavoro svolto negli anni passati e, in particolare, recentemente, come, ad esempio, il contributo alla formulazione degli indicatori di qualità della vita, cui si fa ampio riferimento nel Documento di economia e finanza, una serie di contributi dati, come alta consulenza, nella formulazione di molte leggi e di molti decreti legislativi emanati dal Governo e una serie di interventi, in particolare nelle materie di politica industriale. Anche sulla criminalità economica, sull'integrazione degli immigrati, su una serie di lavori che interessano le categorie produttive vi è stato il contributo positivo del CNEL che, tra l'altro, è stato riconosciuto anche a livello internazionale, riconoscendo al presidente del CNEL la presidenza, prima effettiva e oggi onoraria, dell'organismo che riconosce il CNEL a livello internazionale. Bisognerà in questo caso trovare gli strumenti appropriati per avere comunque una rappresentanza a livello internazionale.

Ribadisco il voto favorevole di Forza Italia sulla soppressione, perché dobbiamo andare verso un'ottica più agile e più efficace, ma credo che sia doveroso esprimere riconoscenza per il lavoro svolto da chi si è impegnato in questi anni.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto, che è contrario.

Riallacciandomi a quanto appena detto dal senatore Malan, non vedo la necessità di sopprimere l'articolo 99, di eliminare dalla Costituzione questo organo, quando poi si va a dire che comunque dovremo ricreare qualcosa per far fronte a tutte le attività che svolgeva il CNEL. Si fa l'elogio di quello che faceva il CNEL e di quello che ha fatto in questi anni? Rivediamo, allora, questo istituto e facciamolo lavorare concretamente, perché non sempre, quando si parla di snellire le cose, la qualità va di pari passo con la quantità, ma spesso a quantità non coincide qualità. Quindi facciamolo lavorare

e, anche se "lavora meno", facciamolo lavorare bene, riorganizziamo delle linee guida per cui questo ente, costituzionalmente previsto, continui ad esistere.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, presuppongo che il mio Gruppo voterà a favore dell'articolo 27, ma restano dei dubbi.

L'articolo 99 della Costituzione è composto da tre commi; non vi è dubbio che, avendo già deciso sulla parte che tocca l'iniziativa legislativa, *nulla quaestio* sull'abrogazione del terzo comma, affermando cioè che il CNEL non avrà più potestà d'iniziativa legislativa. Non vi sono problemi nemmeno sul comma 2, in quanto il Governo o le Camere possono decidere da quale tipo di consulenza tecnico-economica possono farsi assistere. Per quanto riguarda il comma 1, possiamo anche scrivere che è abolito il CNEL, ma ciò non produce alcun effetto: la struttura e il palazzo restano, il personale rimane tale e quale. Pertanto, serviranno norme per stabilire cosa farà quel personale, dove andrà a finire il comparto, che fine farà la struttura.

Su due commi non c'è alcuna obiezione; anzi, noi pensavamo da tempo che organi che hanno manifestato incapacità e inefficienza, e che comunque si sono dimostrati inadeguati al compito per cui erano stato pensati, sicuramente possono essere accantonati. Tuttavia servirebbe un richiamo a una norma che stabilisse esattamente cosa faranno le professionalità e le esperienze maturate. Non mi riferisco agli eletti, che non saranno più previsti, ma a tutto l'apparato del CNEL.

Per concludere, non ci sarà più elezione, non avremo più categorie economiche che parteciperanno a quell'organismo.

Anche le colleghe Fedeli, Santini e le altre che hanno sottoscritto gli emendamenti 27.3 e 27.4 avrebbero dovuto mantenere questo punto, perché non possiamo dire che il nostro è un sistema a partecipazione larga e diffusa, dopo di che non si interpellano più le categorie economiche, che ci interessano solo quando c'è da ripianare aumentando l'imposizione. Se contano qualcosa in questo sistema, devono avere anche un loro peso politico, che in Costituzione deve essere in qualche modo garantito.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.1, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.2.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, volevo intervenire sull'emendamento 27.0.1 segnalando il mio voto contrario. Mi rallegro che sia già stato respinto, perché la Corte dei conti non va depotenziata, come chiede l'emendamento, ma andrebbe anzi rafforzata.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.2, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.3, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.4, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico all'emendamento 27.0.5, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.6.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi per prima, ma vorrei che fossero tolleranti almeno quanto sono tolleranti con il Governo e i suoi errori. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Chi vuole mentire alla propria intelligenza può anche fare a meno di questo emendamento, ma è evidente che, se si vuole garantire un superamento dei risultati pessimi che sono stati ottenuti nella vigenza di questa norma di elezione del Consiglio superiore della magistratura, si devono introdurre elementi che effettivamente la correggano. E non mi pare che ci sia altro elemento che può correggere la presenza correntizia di parte di membri della magistratura all'interno dell'organo di autogoverno se non il sorteggio. Direte che il sorteggio sostanzialmente non seleziona. Ma, di fronte a magistrati che giudicano i nostri comportamenti e che quindi dovrebbero essere tutti di altissimo livello, noi non possiamo differenziare l'uno dall'altro, se non per ragioni di tipo politico. E siccome la politica non deve entrare dentro la gestione dell'organo di autogoverno, penso che un salutare sorteggio sia efficace.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vedo che questi emendamenti aggiuntivi sono riferiti in particolare all'articolo 104, che fa parte del Titolo IV della Costituzione. Avevamo detto che la rubrica contemplava solo alcuni aspetti. Mi domando quindi se lei non possa esprimersi per l'ammissibilità di questi emendamenti.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi sosteniamo la posizione del collega Buemi. Vorremmo dire che, anche nella stesura dell'emendamento della Lega, a prima firma della senatrice Bisinella, il 27.0.3, non si andava sostanzialmente a modificare o a stravolgere la composizione. Rimangono sempre il primo presidente della Corte suprema di cassazione e il procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte; si incide invece sui due terzi di spettanza parlamentare. Fino a adesso sappiamo che i due terzi li esprime il Parlamento in seduta comune. Ma non ci sarà più il Parlamento in seduta comune; probabilmente sarà la sola Camera che sceglierà questi membri non togati (la parte dei togati spetta al comparto delle magistrature ordinarie). Dire però che due terzi della componente politica saranno espressi dalla Camera e un terzo sarà espresso da quello che sarà il Senato a noi sembrava una cosa ragionevole, a meno che non si prevedano delle funzioni comuni del nuovo Senato della Repubblica con la Camera dei deputati.

Avendo la percezione che non ci saranno più organi rappresentativi del Parlamento intero, è bene dire che l'organo di massima garanzia, che rischierebbe sempre di essere espressione di una maggioranza, possa essere espresso almeno per due terzi da quella maggioranza e per un terzo da una composizione più variegata che sarà quella del nuovo Senato.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto

che sento il dovere di fare sull'emendamento 27.0.6, riguardante la modalità di elezione dei membri del CSM, che paradossalmente, affidata al caso, potrebbe probabilmente risolvere una questione irrisolvibile, il nodo gordiano che sta alla base di tante inefficienze e di tante degenerazioni del nostro sistema giustizia.

È in atto l'ennesimo processo di riforma della giustizia, che riguarda dal processo civile alla responsabilità civile dei magistrati. Non so se arriveremo fino a quel punto, perché ogni volta che in questo Paese si parla di questo tema, si scatena di solito l'inferno, ma so per certo che se c'è un modo semplice e lineare per eliminare uno dei *vulnus* più drammatici della situazione della giustizia in Italia è proprio questo.

Dopo aver sottoscritto con piacere, qualche mese fa, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Buemi oggi dichiaro pertanto il mio voto favorevole a questo emendamento.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non riesco a raccapezzarmi nella votazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ancora non li abbiamo messi in votazione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Posso dirle perché?

PRESIDENTE. Posso prevedere la sua obiezione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Poiché ho molto apprezzato la sua motivazione, o meglio mi sono adeguato alla sua motivazione in ordine alla inammissibilità di emendamenti che riguardavano il Presidente della Repubblica, domando se, per la stessa motivazione, questi emendamenti sono ammissibili o meno.

PRESIDENTE. La Presidenza, analogamente agli emendamenti riferiti all'elezione diretta del Capo dello Stato, ha consentito l'illustrazione degli emendamenti rispetto ai quali, per le stesse ragioni, non si procederà al voto perché non ammissibili, proprio perché riguardano un'altra materia. Mi pareva giusto, però, che le ragioni potessero essere validamente conosciute dall'Assemblea.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo però votato l'emendamento 27.0.2, presentato dal senatore Barani, che riguardava la colpa dei magistrati.

PRESIDENTE. Ha ragione, infatti è sfuggito e lo abbiamo votato. Ancora una volta, come si suol dire, ammetto l'addebito e chiedo clemenza.

Gli emendamenti 27.0.6, 27.0.7, 27.0.8, 27.0.9, 27.0.10, 27.0.11, 27.0.12, 27.0.13 e 27.0.14 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.1, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.2, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.3, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.4, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.5, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.6, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.7, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.8, sostanzialmente identico all'emendamento 28.9.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per due minuti.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Anche meno, signor Presidente.

Abbiamo voluto testardamente presentare questi due emendamenti, che sono sostanzialmente identici, perché non abbiamo mai compreso la riscrittura dell'articolo 114 della Costituzione che, a seguito dell'intervenuta riforma del Titolo V, recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Stando al testo di questo articolo, è come se lo Stato fosse, non già l'insieme delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ma una parte, al pari di una Regione o di un Comune.

Penso, Presidente, che forse sarebbe il caso di correggere questo articolo in modo solenne, ristabilendo il fatto che la Repubblica si riparte in Comuni, Città metropolitane e Regioni, perché queste costituiscono l'insieme dello Stato, che non è una piccola parte al pari delle altre.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 28.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.10, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.12, presentato dai senatori Bruni e Longo Fausto Guiherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Avverto che procederemo ora prima alla votazione dell'emendamento 28.14, perché è più ampio, e poi a quella del precedente, il 28.13, in osservanza di una norma del Regolamento.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 28.14.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ci deve consentire di fare il quadro della situazione.

Se lasciamo cadere anche l'emendamento 28.14, arriviamo praticamente alla votazione dell'articolo 28 che, nella sostanza, depenna definitivamente le Province dagli organi costituzionali che sono stati previsti come territoriali.

Innanzi tutto, grazie all'esimio senatore a vita presidente Monti il pasticcio creato sulle Province è immane: con un primo provvedimento Monti, infatti, erano state cancellate, poi sono state recuperate, ma commissariate, in seguito sono state tenute in piedi, ma elette solo in modo indiretto. Sulle Province, insomma, si sono sperperati fiumi di norme che hanno reso sempre più caotica la questione.

Dobbiamo capire come sarà articolata la gerarchia degli enti, o comunque il complesso degli enti che formano la Repubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni, entità metropolitane). Cancellando le Province, abbiamo iniziato un percorso assai caotico, con l'accantonamento dell'articolo 10, che prevede cosa saranno le Regioni, o meglio, quali saranno le loro competenze, se saranno legislative, e in quale sfera potranno agire. Dal testo originario del Governo, le Regioni scomparivano come enti con competenze normative, ma restavano come enti sostanzialmente amministrativi. Se cancelliamo le Province, restano i Comuni, che sono sostanzialmente enti amministrativi, ma non abbiamo più una dialettica e una ripartizione di poteri tra Stato e Province.

Il sottoscritto potrebbe dire: «Che mi importa? Provengo da una Provincia autonoma, con uno Statuto garantito, che è legge costituzionale, e le competenze delle autonomie speciali e delle Province autonome non si toccheranno», ma non è questo il punto. Che fine faranno le Regioni? Abbiamo accantonato il problema, ma oggi andiamo a cancellare le Province e non sappiamo cosa faranno le Regioni, se saranno sostanzialmente maxiprovince prive di potestà, perché il Governo ha richiamato a sé tutte le competenze di natura concorrente.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Divina.

DIVINA *(LN-Aut)*. Lei ha capito, signor Presidente, che non parliamo di lana caprina.

PRESIDENTE. Ho capito.

DIVINA *(LN-Aut)*. Questo modo di procedere complica le cose al punto che, se adesso decidiamo di approvare quest'articolo 28, poi dovremo seguire gli ordini di scuderia perché il Governo punterà i piedi, stabilendo come saranno le nuove Regioni o i rapporti Stato-Regioni, con le relative materie di competenza, e non recupereremo più. È una grande confusione, questa, sia nell'operare sia nel quadro complessivo che ne uscirà.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.14, presentato dai senatori Minzolini e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.13, presentato dai senatori Compagnone e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.15.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, credo che questo sia uno dei punti in cui rischiamo di determinare un vero pasticcio, ossia la questione delle Province, che è stata affrontata precedentemente alla riforma costituzionale.

Nel votare a favore dell'emendamento in esame, cerco di far presente che i provvedimenti posti in essere dal punto di vista legislativo rendono ancora più ingarbugliata la situazione.

Si è fatto il miracolo: rimane tutto l'apparato burocratico e l'unica ad essere penalizzata è la democrazia. Se mettiamo in Costituzione anche questo pasticcio, mettendo in discussione la partecipazione dei cittadini anche alle cariche apicali - in questo senso mi sembra che in alcune aree metropolitane fra le più complesse si stia determinando il rischio di imballare la situazione - si metteranno queste fondamentali e nevralgiche aree per lo sviluppo e la vita del Paese in una situazione da cui difficilmente potranno uscire.

In questo senso, il voto favorevole all'emendamento 28.15 è per aprire una questione che invece, se messa in Costituzione con questa approssimazione, rischia di creare un problema notevole all'insieme delle funzioni dello Stato. *(Applausi della senatrice Petraglia)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto a favore dell'emendamento del senatore Malan (e quindi per il conteggio dei tempi il mio è un intervento in dissenso). Prendo spunto da quest'emendamento per fare due affermazioni. Qualche mese fa abbiamo votato una riforma secondo la quale abbiamo le Città metropolitane e, nelle aree in cui non c'è la Città metropolitana, abbiamo le Province. È serio andare a votare una riforma costituzionale senza dire che cosa si farà in quelle aree? Ad ottobre in quelle aree saranno elette, sia pure in maniera indiretta, le Province. Anche nelle Città metropolitane abbiamo tolto il diritto di voto ai cittadini, e questa è la ragione per cui voto a favore dell'emendamento 28.15.

Tuttavia vorrei capire dal Governo e dai relatori che intenzioni hanno in ordine alle Province che non sono Città metropolitane e che ad ottobre andremo ad eleggere.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'emendamento 28.15 e favorevole sull'emendamento 28.16.

Secondo me, nell'emendamento 28.15 non si può dire che le cariche di vertice di tali enti sono eletti da tutti gli elettori residenti nel territorio, perché, per quanto ne so, possono votare per il sindaco e soprattutto per la Regione anche coloro che non risiedono in quel territorio ma sono iscritti all'anagrafe italiana dei residenti all'estero che possono votare per le elezioni regionali. Questa è la mia perplessità per cui esprimerò un voto contrario.

Sono invece favorevole al secondo emendamento Malan perché, pur prevedendo una modalità simile, esprime un'ipotesi più aperta.

Vorrei fare infine una piccola correzione nei confronti di quanto detto dal senatore Caliendo. Le

Province non le voteremo ad ottobre, perché già domenica 28 ottobre si riuniscono i sindaci di alcune Province italiane per votare in secondo livello.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per due minuti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Troppo buono: facciamo un minuto e mezzo.

Signor Presidente, credo che questo argomento dimostri come troppo superficialmente si sia andati a legiferare sul tema Province e come, ancora una volta, riemerga la questione dell'elezione diretta o indiretta dei rappresentanti popolari nelle istituzioni. È chiaro che nel momento in cui parliamo dell'ente, più ci si avvicina al territorio più risulta stridente che i cittadini non possano scegliere i propri rappresentanti. Il caso specifico è stato sollevato dal senatore Caliendo e poi accennato ancora dal senatore Orellana, ma penso che altri interventi in merito non guasterebbero.

Si è aperta una falla istituzionale importantissima. Il punto di credibilità maggiore è negli enti locali, e si è rotto il rapporto tra i cittadini e gli eletti che devono rappresentarli nell'amministrazione: non stiamo parlando della politica, che dovremmo fare noi in questa sede, ma dell'amministrazione, del Comune e ancora di più della Provincia. Si rompe quel rapporto necessario per costruire e garantire l'esistenza di una struttura che abbiamo sempre felicemente chiamato di rapporti civili.

Credo che, nei confronti di questo emendamento, non si possa che essere favorevoli e ad esso vorrei aggiungere la mia firma, sostenendone quindi l'importanza, ovvero l'elezione diretta dei rappresentanti dei cittadini nelle amministrazioni provinciali. Volete chiamarle città metropolitane? Chiamiamole città metropolitane, chiamatele come volete, ma ci deve essere l'elezione diretta.

PRESIDENTE. Senatore Malan, le chiedo se accetta l'apposizione della firma del senatore Candiani sul suo emendamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. L'accetto.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.15, presentato dai senatori Malan e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.16.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo intanto per chiedere al collega Malan di voler accogliere la mia firma al suo emendamento, della cui proposizione alla nostra attenzione lo ringrazio, perché ci riporta ad un concetto molto semplice: quello della democrazia e del primato dei cittadini sullo Stato in ogni sua articolazione ed organizzazione.

Signor Presidente, quando il fumo gettato sugli occhi da queste finte riforme si sarà depositato e sarà svanito, gli italiani non perdoneranno a questa politica di essersi occupata solo di se stessa parlando di riforma del Senato, dopo quella delle Province e poi della legge elettorale, concludendo un percorso di totale alienazione dai reali bisogni e dalle necessità dei cittadini, con l'abbandono del terreno dell'economia.

Questo emendamento ci riporta ad una semplice realtà: il vincolo che tutti i rappresentanti hanno con i cittadini di questo Paese, nel rispettare e onorare la loro esigenza.

Allora, come è già avvenuto per le Province, che non abbiamo affatto tagliato, avverrà così anche per il Senato dove nulla sarà tagliato. Sarà tagliata solo la volontà e la libertà dei cittadini.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.16, presentato dai senatori Malan e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, non interveniamo mai. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma c'è chi l'ha superato. Facciamo tre minuti.

PRESIDENTE. Può intervenire per due minuti.

CRIMI *(M5S)*. Intervengo ribadendo il fatto che non partecipiamo al voto di questo scempio della Costituzione. Voglio, però, approfittare della vostra presenza per richiamare alla vostra attenzione una legge, la n. 439 del 1989. Si parla di Carta delle autonomie locali, di Carta europea delle autonomie locali, che è stata ratificata anche dallo Stato italiano.

Vi leggo due suoi articoli per farvi capire che cosa stiamo violando. L'articolo 2 dice: «Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e, per quanto possibile, dalla Costituzione» e fin qui ci siamo, e poi continua: «Per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici».

Ma adesso veniamo al punto più importante. L'articolo 3, comma 2, stabilisce: «Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti».

Questa è la Carta europea delle autonomie locali che lo Stato italiano ha sottoscritto. Pertanto, ripeto Province e Città metropolitane sono autonomie locali che dovrebbero essere costituite da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale. Stiamo violando i trattati che voi stessi avete sottoscritto.

Ripeto: legge n. 439 del 1989, giusto per rinfrescarvi la memoria. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Scibona)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, utilizzerò la parte di tempo che prima non ho usato per sottolineare l'importanza di quanto testé richiamato dal senatore Crimi. Guardiamoci in faccia: non possiamo vantarci dell'appartenenza all'Unione europea quando fa comodo e quando, invece, non fa comodo trascurare addirittura principi fondamentali come il suffragio universale.

A fronte di questo, chiedo coerenza: oggi al senatore Crimi non hanno risposto le voci del Governo o quelle autorevoli di altri componenti di maggioranza, ma sorrisini, mezze smorfie e insofferenze. Quanto evidenziato dal senatore Crimi in relazione al suffragio universale è assolutamente vero. In quest'Aula, proprio sopra il banco della Presidenza, c'è scritto: «Il 2 giugno 1946 per suffragio di popolo a presidio di pubbliche libertà (...)». Ditemi dove sta andando a finire quel suffragio di popolo

che è scritto in quest'Aula. Lo state calpestando! *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.1, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DIRINDIN *(PD)*. Chiedo - se possibile - l'attenzione dei relatori, dei rappresentanti del Governo, oltre che dei colleghi e la sua, signor Presidente, perché credo stiamo entrando nel cuore del Titolo V della Parte II della Costituzione con gli articoli che sono a venire.

Si tratta di un tema di grande rilevanza sul quale il Parlamento è già intervenuto nel 2001 e su cui più o meno tutti gli osservatori ritengono vi siano limiti che devono essere corretti. Il dibattito riguarda proprio il modo in cui questi devono essere corretti.

Ricordo che su tali articoli non è stato possibile svolgere una discussione in Commissione, perché in quel periodo il senatore Calderoli aveva avuto problemi di salute, e quindi la relatrice ha chiesto a tutti noi che eravamo interessati a dibattere su questi temi di ritirare gli emendamenti e di rinviare la loro presentazione e discussione in Aula.

Credo che il Titolo V non debba diventare la Cenerentola di questa riforma e, quindi, meriti, al pari di tutti gli altri argomenti, un approfondimento ampio come è stato svolto per altri temi.

Il secondo motivo per il quale intervengo è che in quella occasione, poiché alcuni di noi avevano soltanto elencato i temi sui quali sarebbe stato utile discutere, il rappresentante del Governo ci fece sapere che da parte dell'Esecutivo vi sarebbe stata una disponibilità su alcuni temi ove i relativi emendamenti fossero stati riformulati da parte del Governo. Poiché non abbiamo capito ancora su quali temi il Governo è disposto a prendere in considerazione alcuni emendamenti, eventualmente riformulati, chiedo se è possibile iniziare una discussione e avere una risposta dal Governo.

SANTINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo su questo tema e, in particolare, in riferimento all'emendamento 29.25, che si muove nella stessa area ricordata poc'anzi dalla senatrice Dirindin. Sostanzialmente si tratta dell'articolo 116, comma terzo della Costituzione, che positivamente nel testo licenziato dalla Commissione è stato ripristinato e riguarda la possibilità di autonomia differenziale delle Regioni su determinate materie.

L'emendamento 29.25 prende atto del fatto che con l'articolo 117 come modificato viene sostanzialmente cancellata la legislazione concorrente (questo è un fatto positivo), ma chiede che venga allargato il numero di materie di cui al precedente articolo 116, comma terzo; infatti, allora vi erano poche materie, più tutta la legislazione concorrente, mentre ora rimarrebbe un numero di materie molto limitato.

Quindi c'è la proposta di inserire nello schema del nuovo articolo 29, ovvero del nuovo articolo 116, comma 3, un numero più ampio di materie avendo cura di eliminare quelle come le infrastrutture e le reti energetiche che potevano essere oggetto di equivoco. In secondo luogo si chiarisce anche che questa pratica di autonomia differenziata delle Regioni presuppone due requisiti: il pareggio di bilancio, cioè il rispetto dei costi *standard* dimostrando di essere un'autonomia virtuosa, responsabile e non spendacciona e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Chiederei anch'io ai relatori, se fosse possibile aprire una discussione di merito. Sono disponibile ad una riformulazione del testo che propongo perché è una materia delicata che insiste su un tema che ha una grande importanza in particolare per le Regioni come il Veneto che si trovano nella condizione di confinare con Regioni a Statuto speciale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sul complesso dell'articolo 29 che tratta un tema che ci sta particolarmente a cuore: noi crediamo che negli ultimi due Governi l'azione politica che di fatto vuole determinare la morte delle autonomie locali sia ormai consolidata. Chi di noi pertanto ha per lungo tempo amministrato anche giudiziosamente negli enti locali, dai Comuni alle Province, si trova in imbarazzo quando vede questo tipo d'atteggiamento.

Per quanto mi riguarda, mi sta particolarmente a cuore l'emendamento 29.19 che va ad individuare le parti del nostro territorio molto particolari. Mi riferisco alle Province che hanno brillato in questi anni sicuramente per avere amministrato giudiziosamente e con criterio il proprio territorio. Sono i risultati a parlare e crea molto imbarazzo e mortifica sentire che il male di tutti i mali di fatto derivi dal malfunzionamento delle Province. Non sarà così, non è così e lo vedremo a breve perché in questo momento, signor Presidente, vedremo quello che sta montando in ordine amministrativo all'interno dei Comuni per creare quelle pseudo-coalizioni e alchimie politiche che porteranno al voto del nuovo Presidente della Provincia che sarà di fatto determinato dalla volontà dei singoli amministratori.

PRESIDENTE. Concluda.

CROSIO *(LN-Aut)*. Chiudo in 30 secondi.

Ciò che noi chiediamo con questo emendamento è, anche per dare un senso alla cosiddetta "legge Delrio" che sotto certi aspetti troviamo un po' azzoppata, il riconoscimento nel nostro Paese di territori, definiti enti di area vasta, che hanno peculiarità territoriali e individuabili in territori interamente montani e confinanti con Stati esteri. Crediamo che questi territori che hanno delle grosse valenze paesaggistico-ambientali e qualità di tipo amministrativo dimostrate debbano essere salvaguardati perché con la volontà messa in campo andranno in sofferenza. Per cui, questi emendamenti... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Ha impiegato più di un minuto per concludere. La invito a terminare.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi scusi ma finora non sono mai intervenuto, poiché mi riservavo di farlo per illustrare proprio questi emendamenti.

La volontà che vogliamo esprimere è che questi territori, il fiore all'occhiello sul versante non solo amministrativo, devono essere dal nostro punto di vista tutelati e valorizzati, e con gli emendamenti che abbiamo presentato ci proponiamo esattamente questo obiettivo.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo per dare un contributo, dal momento che ho presentato diversi emendamenti su questo punto. I relatori sono poco sensibili perché non riescono a capire e non hanno il DNA di un riformista come quello del sottoscritto. D'altronde - Mendel e Darwin insegnano - non ci si può far nulla. Politicamente, le qualità o le si hanno o non le si hanno.

Il problema sono le macroregioni. Non possiamo più avere Regioni con 10 milioni di abitanti ed altre con 300.000 abitanti. Il presidente Renzi ci ha detto l'altro giorno, parlando con il governatore Caldoro, che erano d'accordo sulle macroregioni, e che è ora di uniformare le Regioni. Liguria e Piemonte sono la stessa Regione; il Triveneto è una sola Regione. C'è bisogno di eliminare tutta questa pletoricità di consigli regionali e di attribuzioni da piccoli Stati a Regioni molto piccole.

Con le macroregioni previste nei miei emendamenti vi è una vera riforma strutturale. D'altronde, si pensi che il collega Buemi, che si dice socialista, ha votato contro la responsabilità civile dei magistrati, prevista in un emendamento a mia firma all'articolo 27, ed è tutto dire.

PRESIDENTE. La prego di non fare questioni personali. Si rivolga alla Presidenza.

BARANI *(GAL)*. Mi scusi, Presidente. Questo è per dire che sarebbe bastato votare i miei due emendamenti per aver oggi il PIL a più 1,8 perché se è vero come è vero, che la giustizia ci dà due punti di PIL in meno, la responsabilità civile e l'eliminazione dell'obbligatorietà dell'azione penale ci avrebbero portati a più 1,8, mentre invece siamo a meno 0,2.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, capisco bene che siamo tutti stanchi, ma forse non mi sono

spiegata bene. Io chiedevo che sul Titolo V e sugli articoli prossimi ad essere discussi si aprisse una discussione generale e non la presentazione dei singoli articoli.

Ho chiesto in particolare al Governo, che a suo tempo aveva detto che sarebbe stata accolta una riformulazione di alcuni aspetti presentati da molti di noi, se fosse possibile avere una risposta in questo senso perché risparmierebbe del lavoro all'Assemblea. Dopodiché mi riservo di intervenire sull'articolo 29 quando lei, Presidente, mi darà la parola. Ma posso fare anche adesso, se lei ritiene.

Semplicemente vorrei far notare che sul Titolo V non è mai stata fatta una discussione in Commissione.

PRESIDENTE. Le do la parola sull'articolo 29, visto che siamo entrati in tema. Gradirei che chi interviene possa completare il proprio intervento tenendo presente anche altri articoli che riguardano la stessa materia. In questo senso può intervenire sia sull'articolo 29 sia sui successivi.

DIRINDIN *(PD)*. Intervengo partendo dall'articolo 29, soffermandomi in seguito sull'articolo 30.

Sull'articolo 29 voglio collegarmi all'analisi del collega Santini sulla modifica che propone all'articolo 116, che prevede la possibilità che alcune Regioni si vedano attribuite competenze ulteriori rispetto a quelle previste per tutte le altre.

Il testo approvato in Commissione differisce dal testo attualmente in vigore per un aspetto, come già sottolineato dal collega Santini: si prevede che per poter attribuire più competenze legislative, c'è bisogno di una procedura particolare e del rispetto di alcuni requisiti, che riguardano ad esempio l'articolo 119 della Costituzione.

L'unica condizione di merito che pone «purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese».

Personalmente giudico questo un requisito estremamente pericoloso.

Per questo, con l'emendamento 29.30, a firma di altri colleghi della Commissione sanità, chiediamo sia abrogato questo criterio, per una ragione molto semplice; non voglio far perdere tempo all'Assemblea; capisco che siamo tutti in grande difficoltà dopo una maratona così lunga, ma non è pensabile che si subordini l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni, oltre che alle procedure precisate nell'articolo, al solo fatto che abbiano il bilancio in pareggio.

Anche in questo caso mi esprimo in maniera non tecnica, ma comprensibile a tutti coloro che conoscono ciò che succede nelle realtà territoriali. Il bilancio in pareggio si può ottenere evitando di offrire i servizi che le Regioni o i Comuni sono tenuti ad erogare ai cittadini.

È già successo in questi anni e chi ha esperienza nel settore sanitario sa benissimo che in molti casi l'equilibrio di bilancio è stato ottenuto non migliorando l'efficienza del funzionamento del sistema, ma semplicemente riducendo i servizi garantiti ai cittadini.

Giustamente allora il collega Santini ha aggiunto quella precisazione, ossia che i bilanci siano in pareggio, ma che siano anche garantiti i livelli essenziali di tutte le prestazioni che concernono i diritti civili e sociali. Se tale precisazione venisse accolta sarebbe, a mio avviso, sufficiente. In caso contrario, se il suo emendamento non fosse accolto con quella precisazione ulteriore, manterrei l'emendamento che prevede l'abolizione di quell'aspetto.

Intervengo sull'articolo 117 della Costituzione. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa lunga maratona, ma il Titolo V è una delle parti più complicate e più delicate e soprattutto - lo dico a tutti noi, a me per prima - è forse una delle parti che i cittadini capiscono meglio di altre, perché attiene alle modalità con le quali gli enti subnazionali erogano i servizi ai cittadini, le competenze, le risorse a disposizione e le responsabilità. Non vorrei che, presi dalla stanchezza, prestassimo meno attenzione al Titolo V.

Intervengo su alcuni emendamenti che peraltro, per alcuni contenuti, sono stati anche presentati da altri; in particolare per l'articolo 117 faccio riferimento agli emendamenti 30.46 e 30.167.

Comincio con l'emendamento 30.46, che secondo me è il più importante. In questo caso si propongono due modifiche: la più semplice da illustrare è quella che riguarda l'inserimento delle politiche sociali

all'interno delle politiche, il cui quadro generale della legislazione deve essere riservato in via esclusiva allo Stato. Sappiamo bene, infatti, che nei diversi ambiti del *welfare* proprio le politiche sociali sono quelle più diseguali tra i Comuni e tra le Regioni di questo Paese e mancano di un quadro di insieme complessivo, al quale tutti si debbano attenere. Non entro ulteriormente nel merito di questo (forse qualcuno potrà farlo meglio di me successivamente), ma è importante e chiedo al Governo se è disponibile ad accogliere questo aspetto.

So benissimo che le amministrazioni regionali non vogliono perdere le proprie competenze in questo campo ma rispondiamo ai cittadini e non alle amministrazioni regionali e i cittadini vogliono che siano garantiti i servizi in tutta Italia e non soltanto nelle Regioni che sono sensibili rispetto a questo problema. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Gatti)*.

Il secondo aspetto contenuto nell'emendamento 30.46 riguarda la configurazione del tipo di norme che restano di competenza esclusiva dello Stato. Nell'attuale formulazione della Costituzione è scritto «Norme generali», modificata in occasione della discussione in Commissione in «Disposizioni generali e comuni». Non sono una giurista, però tutti i giuristi, compresi quelli che in questo Parlamento offrono il loro importante contributo, hanno sottolineato come esistano due fattispecie, che sappiamo cosa vogliono dire e rispetto alle quali possiamo pensare di superare le incertezze, la confusione e la sovrapposizione attualmente presente in materia di legislazione concorrente. Le due fattispecie sono le norme generali e i principi fondamentali. *(Brusio. Richiami del Presidente)*. Capisco la ragione per cui è stato fatto, ma purtroppo in Commissione è stata introdotta una terza fattispecie, riguardanti disposizioni generali e comuni. Non si conosce nel dettaglio cosa vuol dire questa fattispecie, quindi noi stiamo superando la materia concorrente, rispetto alla quale avevamo incertezze nell'applicazione che hanno creato fra l'altro un certo tipo di contenzioso, sovrapposizioni e interpretazioni discrezionali, non facendo chiarezza ma creando un nuovo problema, di introdurre disposizioni generali e comuni che richiederanno interventi interpretativi e rischieranno comunque di aver bisogno di ulteriori interventi, probabilmente anche della Corte costituzionale, quindi non risolviamo il problema per il quale l'attuale Titolo V è stato criticato e rispetto al quale siamo chiamati a intervenire.

Chiedo quindi che si riveda molto attentamente la questione, perché non si può risolvere un problema proponendone un altro, che crea incertezza e sovrapposizione. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE Misto-SEL e Misto-ILC)*.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signor Presidente, il primo problema che affrontiamo con questo articolo, sul quale ho presentato l'emendamento 29.24, è lo squilibrio tra le Regioni piccole, quelle autonome e quelle grandi. Inizialmente doveva esservi un numero uguale di senatori, poi le Regioni grandi si sono opposte e hanno detto che occorreva una proporzionalità, però oggi ci troviamo in una situazione per cui la Regione Valle d'Aosta, con 150.000 abitanti, avrebbe due senatori; la Liguria, con 1,5 milioni, tre senatori e poi proporzionalmente negativamente per le Regioni piccole. Tuttavia le Regioni piccole non esistono più. Purtroppo spesso viene nominata la Liguria, che non esiste più come Regione. Nell'ultimo periodo abbiamo perso la Cassa di risparmio di Genova; Garrone ha venduto la Sampdoria a Ferrero e, la cosa più importante e dopo 140 anni «Il Secolo XIX» è passato di mano ed è diventato di proprietà di John Elkann e de «La Stampa». È un cambio epocale. La Liguria non ha più imprenditoria, ma i suoi cittadini hanno diritto ad avere gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini del Paese e rispetto a questo devono avere pari dignità e pari rappresentatività nel Parlamento rispetto a tutti i cittadini italiani.

La soluzione sono le macroregioni. Istituiamo delle Regioni con una popolazione minima di 5 milioni di abitanti, come diceva il collega Barani, magari non accorpando Piemonte e Liguria, ma unendo Savona e Imperia con il Piemonte, La Spezia con la Toscana e Genova con un'area lombardo-piemontese.

L'importante è che siano Regioni più o meno uguali, esprimano lo stesso numero di senatori e abbiano

la stessa rappresentatività. In questo modo si risolvono problemi economici: in questo momento la Liguria pesa sull'Italia per oltre 600 milioni di euro, più di quello che potrebbe costare: i 2.700 euro *pro capite* che costa contro i 2.200 del Veneto e della Lombardia, 500 euro per 1,5 milioni di abitanti sono quasi 700 milioni di euro. È lì il disastro del Paese. L'economia non funziona proprio sulle piccole Regioni. Per questa ragione all'articolo 29 propongo la costituzione di macroregioni con una popolazione minima di 5 milioni di abitanti.

In alternativa, all'articolo 30, propongo la creazione di macroregioni della sanità: provate a pensare, per quanto riguarda la Liguria, cosa c'entra Imperia con La Spezia. Pensiamo ai territori per la sanità, sempre territori con minimo 5 milioni di abitanti; le Regioni al di sotto dei 5 milioni di abitanti devono essere annesse per la parte sanitaria a Regioni più grandi: La Spezia andrà a finire con la Toscana, Imperia e Savona con il Piemonte. Non si possono avere cardiochirurgie a soli 30 chilometri l'una dall'altra, solo perché sono a confine. Il piano sanitario non va fatto a livello regionale, ma territoriale.

Invito quindi veramente a pensare all'articolo 29 e alla costituzione di macroregioni o, in alternativa, alla costituzione dei territori e delle macroregioni della sanità.

LEPRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 29.28, che riguarda le ulteriori forme e le condizioni particolari di autonomia concedibili alle Regioni.

Ho evidenziato con questo emendamento una contraddizione, per cui la possibilità di concedere ulteriori forme particolari di autonomia, relativamente al punto... *(Brusio)*. Vorrei l'attenzione dei relatori in particolare, perché la ritengo una questione importante. *(Richiami del Presidente)*.

Queste ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, previste in riferimento alle lettere *n)* e *s)* dell'articolo 117 modificato, sono in contraddizione con l'indicazione secondo cui in questi punti sono indicate alcune disposizioni generali e comuni che restano in capo allo Stato. Vi sarebbe questo paradosso e questa contraddizione, secondo la quale si concederebbero ad alcune Regioni particolari forme di autonomia, riferibili alle lettere *n)* e *s)*, dove sono indicate in alcuni casi attribuzioni allo Stato per disposizioni generali e comuni. In altri termini, non si potrebbe, secondo me, affidare alle Regioni ogni disposizione generale e comune, così come invece determina il combinato disposto degli articoli 29 e 30, alle lettere *n)* e *s)*. Quindi propongo, con il mio emendamento, di escludere dalla possibilità di concedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia le funzioni relative alla normazione delle disposizioni generali e comuni.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 29.11. Ovviamente mi aspettavo che il Governo o comunque la maggioranza avrebbero presentato un emendamento di questo tipo perché sono più di vent'anni che continuate a dire che avete a cuore il benessere futuro della popolazione valsusina. Mi sembra quindi che vi sia sfuggito un emendamento come questo, con il quale potreste dare atto di quello che state raccontando da vent'anni, cioè che il benessere dei cittadini è prioritario per voi rispetto a tutto e quindi - come dite voi - le grandi opere le fate per il bene dei cittadini.

In questo emendamento si propone di aggiungere «e il territorio della Valle di Susa» all'articolo 116. Mi sembra doveroso che tutto il Governo, soprattutto il PD, o comunque tutti i promotori di questa grande opera siano tra i sottoscrittori e lo votino favorevolmente. Se così non fosse, verrebbe fuori che ogni vostra parola riguardo al benessere dei cittadini è vacua e nasconde invece altri interessi, che non sono quelli dei cittadini, non sono quelli di dare il tanto decantato sviluppo, che noi aborriamo come parola, ma che voi usate spesso. Quindi mi aspetto veramente una sottoscrizione plateale da parte di tutto l'arco parlamentare e poi un bel voto favorevole perché sia aggiunto tra le Province autonome anche il territorio della Valle di Susa.

PRESIDENTE. Stiamo svolgendo la discussione sia sull'articolo 29 che sull'articolo 30. Siccome ho

visto che numerosi senatori che hanno presentato emendamenti a tali articoli intendono intervenire, abbiamo unificato l'illustrazione.

SONEGO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONEGO *(PD)*. Signor Presidente, prendo la parola sull'articolo nel complesso, ma in particolare su tre emendamenti, di cui sono firmatario. Mi riferisco agli emendamenti 29.23, 29.33 e, separatamente, all'emendamento 29.32.

La materia di cui trattano gli emendamenti 29.23 e 29.33 a dire il vero è disciplinata anche dagli emendamenti approvati in Commissione e devo dire che dal punto di vista formale la normazione proposta dalla Commissione risulta soddisfacente. Appare tuttavia evidente che la collocazione sistematica di quelle norme nella legge costituzionale anziché nella Costituzione finisce per introdurre una differenza di sostanza della qualità della normazione, anche se da un punto di vista formale la normazione che propongo io è sostanzialmente identica a quella proposta dalla Commissione e qui sostenuta dai relatori.

Le ragioni per le quali esiste una differenza di sostanza sono chiare e attengono in sostanza al livello di garanzia rispetto a future manomissioni di quella normazione, ovvero sarebbe molto più facile manomettere quelle norme di garanzia se sono sistematicamente collocate nella legge costituzionale anziché nella Costituzione vera e propria.

Venendo all'emendamento 29.32, mi permetto anch'io di richiamare l'attenzione dei relatori, ai quali chiedo disponibilità ad accogliere l'emendamento: in primo luogo esso non contrasta in alcun modo con l'impianto che i relatori hanno portato dalla Commissione all'Aula e che stanno perseguendo nel corso della nostra discussione; quindi non c'è nessun contrasto. Si tratta di una normazione con la quale si introducono ulteriori elementi di procedimentalizzazione nell'approvazione delle norme di attuazione degli Statuti delle Regioni ed in particolare si prevede che le Commissioni paritetiche Stato-Regione che avanzano una proposta di norma di attuazione al Consiglio dei Ministri ricevano il pronunciamento del Consiglio dei Ministri non oltre i 90 giorni dalla data della presentazione.

Si tratta cioè di una normazione di carattere procedimentale che responsabilizza il Consiglio dei Ministri nel dare una risposta positiva o negativa entro un termine prestabilito. Per queste ragioni, in particolare per il fatto che la disciplina qui proposta non contrasta in alcun modo con l'impianto del disegno di legge e con l'impianto che hanno in mente i relatori, chiedo ai relatori la benevolenza di voler fare proprio questo emendamento e di volerlo segnalare come meritevole di accoglimento.

Ancorché disciplinata in maniera soddisfacente, ma collocata in maniera insoddisfacente la materia di cui agli emendamenti 29.23 e 29.33, provvedo a ritirare i due emendamenti in questione. Mantengo invece per il voto l'emendamento 29.32. *(Applausi della senatrice Silvestro)*.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 30. Una delle principali motivazioni di questa riforma è quella di tentare di ridurre il contenzioso tra Stato e Regioni innanzi alla Corte costituzionale.

Nell'articolo 117 attualmente vigente, infatti, vi sono competenze legislative esclusive delle Regioni, dello Stato e competenze concorrenti.

La competenza concorrente - che nel 2001 avevamo copiato dalla Germania - ha un senso nel federalismo cooperativo tedesco. Nel nostro regionalismo conflittuale e un po' sciatto, che abbiamo vissuto negli ultimi 15 anni, la competenza legislativa concorrente si è rivelata terreno di continui scontri, talora anche pretestuosi. Oggi abroghiamo la competenza concorrente e penso sia una scelta giusta.

Si è dimostrato che la ripartizione per materie è astrattamente la più chiara e sicura, ma all'atto pratico si rivela fallace. Dal contenzioso dinnanzi alla Corte costituzionale traiamo che vi sono delle materie che sono trasversali: l'ambiente, per esempio, è materia in parte statale e in parte regionale perché

l'urbanistica ha un impatto sull'ecosistema, di cui alla lettera *s)* attualmente vigente. Io non so se risolveremo il problema del contenzioso, ma voglio affrontare un altro profilo: nel 2003 la Corte costituzionale emanò una fondamentale sentenza, la n. 303, la quale cercò di dire che nell'esercizio di tutte le competenze legislative, sia quelle esclusive sia quelle concorrenti, occorreva osservare il criterio della leale collaborazione. Si disse in sostanza che, per funzionare, la ripartizione deve poter contare su atteggiamenti concreti, collaborativi e costruttivi dei vari attori della legislazione e delle politiche pubbliche. Si deve intendere quindi la ripartizione, sia per materia, sia per interessi in gioco.

In quella sentenza si disse, infatti, che limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, come sostenevano le Regioni, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare troppo istanze unitarie, che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze.

La Corte costituzionale - e cito, per esempio, la sentenza n. 14 del 2004 - ha anche sottolineato che l'articolo 117 unifica in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese: strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica. Insomma, l'articolo 117 è una disposizione complicata, nella quale occorre essere più chiari possibile.

L'emendamento 30.46, che ha come prima firmataria la senatrice Dirindin, mira a chiarire che spetta allo Stato, proprio nell'ottica di quanto affermato dalla sentenza n. 14 del 2004, la determinazione delle politiche sociali, distinte dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Noi sappiamo che purtroppo una legge generale sui LEA in Italia non è stata ancora emanata: siamo fermi ad un decreto del Presidente del Consiglio del 2001. Credo tuttavia che sia necessario esplicitare che l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione - che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano le libertà dei cittadini - ci dovrebbe imporre anche di determinare in sede centrale le politiche sociali in senso progressivo e di aumento dei livelli di tutela sociale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 29.35 e 29.36, nei quali si prevede la possibilità di riconoscere negli Statuti particolari condizioni di autonomia alle Regioni a Statuto speciale, anche in funzione della tutela delle minoranze linguistiche.

Gli emendamenti, nei quali si afferma un principio rispetto al quale sarà poi necessario intervenire con una norma di rango costituzionale, richiamano un'esigenza peraltro riproposta anche in emendamenti successivi: penso, ad esempio, all'emendamento 38.88 (testo 2), del senatore Zeller e di altri senatori, che chiediamo di poter sottoscrivere, anche se riferito ad un articolo successivo.

Perché questo ragionamento, Presidente?Ha ragione la senatrice Dirindin: affrontiamo il Titolo V della Costituzione come fosse il rimorchio di una motrice, la quale è la sostanziale soppressione, anzi la modifica molto particolare, del Senato. E siccome è partito come Senato delle Autonomie e poi è arrivato come Senato della Repubblica, ci abbiamo agganciato la riforma del Titolo V, determinando una condizione secondo me di sofferenza anche dal punto di vista del rispetto dei principi contenuti nell'articolo 5 della Costituzione, che prevede che le autonomie vanno riconosciute. *(Brusio)*. Signor Presidente, capisco tutto, ma i relatori stanno parlando...

PRESIDENTE. Colleghi e onorevoli relatori, dal momento che è in corso una discussione sul Titolo V della Costituzione e ci si è lamentati per l'impossibilità di farla in Commissione, cerchiamo di utilizzare questa sede.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, stavamo discutendo proprio di questo!

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, chiederei un pizzico di attenzione al Governo e ai relatori sul

fatto che chiediamo che nel nostro Statuto possano essere introdotte certe norme - e lo Statuto è una legge costituzionale - che ci riconoscano particolari condizioni di autonomia in ragione del fatto che siamo una minoranza linguistica. Questo principio è attuativo dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce le autonomie preesistenti alla Repubblica ed alla costituzione dello Stato italiano.

Abbiamo festeggiato i centocinquant'anni l'anno scorso; ma abbiamo capito di cosa?

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

URAS *(Misto-SEL)*. Delle due l'una: o il Risorgimento è una guerra di aggressione e dominazione dello Stato monarchico-sabaudo, cioè dello Stato sardo-piemontese, o è una guerra di liberazione di comunità locali preesistenti, che avevano anche una lingua ed una cultura. Dato che stiamo cambiando la Costituzione, prestiamo attenzione! *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

DE BIASI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo che, poiché i tempi sono scaduti per tutti i Gruppi, adesso si faranno rispettare al massimo le restrizioni dei tempi.

CRIMI *(M5S)*. Ma abbiamo 70 ore di votazione, signor Presidente!

PRESIDENTE. Infatti stiamo prendendo del tempo in prestito da quello del Presidente.

Prego, senatrice De Biasi, ha due minuti per illustrare la sua posizione in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 29 e 30.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, sarò davvero breve, perché la senatrice Dirindin ha già detto cose che condivido.

Tengo però a dire ai relatori ancora una volta di apprezzare profondamente il loro lavoro, perché c'è stato un miglioramento obiettivo del testo... *(Brusio)*. Potrei anche raccontare una barzelletta ai relatori, dicendo di essere contraria e forse mi ascolterebbero: cosa volete che vi dica? Non avevo niente contro i relatori ovviamente, ma con l'inevitabile confusione di questo momento.

Vorrei dunque dire ai relatori una cosa molto precisa: mi rendo conto che non ci sia stato il tempo oggettivo per discutere approfonditamente del Titolo V come tutti avremmo voluto. Avendolo compreso, non pongo problemi da questo punto di vista. Ne pongo però un altro molto serio, relativamente al fatto che non possono essere le relazioni con le Regioni a determinare unilateralmente un equilibrio all'interno del Senato sul tema costituzionale del Titolo V. Vorrei che provenisse un segnale da quest'Aula, uno solo, tendente ad affermare che la salute, il sociale e l'ambiente non sono solo questione di quattrini perché c'è dietro la vita delle persone.

Credo che la Costituzione italiana lo debba prevedere per un principio di giustizia sociale, per quell'articolo 3 che per fortuna non modifichiamo.

Scegliete voi, io cedo le armi, è bandiera bianca; scegliete voi ma un segnale che dica che salute, ambiente, istruzione sono valori che vanno oltre le compatibilità economiche noi lo dobbiamo dare. Lo dobbiamo dare se vogliamo mantenere il livello di civiltà culturale dell'Europa e dell'Italia. E non penso di essere esagerata nel dirlo, ma penso di raccontare il sentire delle persone che non si curano più, non so se lo sapete. E cosa possiamo rispondere a queste persone? Che c'è un problema di equilibrio di bilancio!

O non dovremmo forse agire come legislatori perché la salute sia un valore vissuto da tutti, innanzitutto dai legislatori in favore dei cittadini? Un segnale qualsiasi, ma la salute è importante. *(Applausi dal Gruppo PD)*

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei evitare che aprissimo un dibattito su una questione che forse è mal posta. Stiamo discutendo dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede il conferimento alle Regioni di ulteriori forme di autonomia, ma non quelle che riguardano la sanità, la salute. Quelle no. *Ergo* - al di là del fatto che è ovvio che in quest'Aula siamo tutti orientati a tentare di garantire ai cittadini italiani gli *standard* diffusi e più alti di tutela del diritto alla salute e che l'articolo

116 non c'entra niente con gli italiani che non si possono curare (cosa peraltro vera ma per ragioni diverse) - stiamo esclusivamente ragionando della possibilità che ad alcune Regioni, che chiedono forme di autonomia particolare, vengano richiesti due requisiti: un bilancio in regola e che spendano bene i loro soldi. Questi sono i due requisiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Comunque voglio rassicurare la collega che la materia che riguarda la tutela della salute non è delegabile da parte dello Stato alle Regioni, non è in questione nel momento in cui affrontiamo le forme di autonomia differenziata di cui all'articolo 116. So che la presidente De Biasi lo sa benissimo, ma mi faceva piacere dirlo per evitare che si innescasse una discussione. Su questo argomento poi la senatrice De Biasi trova piena legittimità alle sue argomentazioni a proposito dell'articolo 70, e dell'articolo 117, ma non sull'articolo 116.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché ci sono numerosi iscritti a parlare, si potrà illustrare sinteticamente la propria posizione in un minuto. Del resto i tempi sono già saltati.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, secondo me la direzione giusta l'ha data il senatore Barani. Ho guardato come ha ridisegnato la composizione delle nostre Regioni e, a mio avviso, quella era la linea da tenere. Mi spiace che in quest'Aula un po' sorda questi argomenti vengano un po' tagliati. Scusate colleghi, ma a proposito di Regioni ci sono emendamenti che toccano anche le Regioni a Statuto speciale, come la mia, ma in quest'Aula non ho sentito nulla su quanto fa la Regione Sicilia. E mi piacerebbe che intervenissero anche i colleghi siciliani. Infatti, quando in un articolo di questo mese sul «Corriere della Sera» leggo che il segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana guadagna 650.000 euro l'anno, vale a dire 51 volte il reddito medio di un suo concittadino, e non si intende fare nulla perché c'è l'autonomia finanziaria di quella Regione, ebbene, mi sembra che non stiamo facendo il nostro dovere.

Per questo in discussione generale ho detto che il Titolo V si sarebbe dovuto affrontare in un disegno di legge apposito. *(Applausi della senatrice Bencini)*.

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non avendo parlato prima per riservarmi la possibilità di intervenire proprio su questo argomento, le chiedo la cortesia di concedermi due minuti, come ha fatto con tutti.

Mi soffermo, in particolare, sull'emendamento 29.14 che riguarda le Province interamente montane di Sondrio e Belluno.

Tanti problemi ha creato la legge Delrio, con vere e proprie iniquità a livello di Province e collettività di secondo grado, ma ancor più quando si è cercato di riparare al danno fatto, in particolare all'articolo 1, comma 3, dove si dice che: «Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57» e via dicendo.

Vorrei ricordare che il comma 57 fa riferimento ad una invarianza di spesa, per cui possono essere date ulteriori deleghe ed ulteriori funzioni purché non ci siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A questo punto crediamo sia una vera presa in giro il fatto di aver scritto su un foglio di carta una cosa che poi non è attuabile. Per questo motivo, quindi, insieme ad altri colleghi ho presentato un emendamento in rappresentanza di Belluno e Sondrio. Riteniamo, infatti, sia corretto dare voce a queste Province a livello costituzionale e permettere, quindi, che sia riconosciuta questa specificità dandole i contenuti che le sono dovuti. Non possiamo assolutamente lasciar cadere il dibattito che abbiamo aperto sulla legge Delrio, contestandola. Chiediamo quindi con forza che non ci si limiti ad una presa in giro ma sia data veramente voce e contenuto a quanto avete scritto in maniera così blanda nella legge Delrio.

Desideriamo assolutamente evitare una forma quasi di regime - come abbiamo detto nell'ordine del

giorno presentato - chiedendo che non vengano svuotate le due Province in oggetto, che sono aree montane. Ricordiamo - ad esempio - che il bellunese è conosciuto dall'intero mondo e patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, al contrario di questo Governo che non dà i riconoscimenti oltretutto meritati.

Ad alta voce, quindi, pretendiamo e chiediamo con forza che vi sia un riconoscimento non solo a parole e con i vostri blandi programmi. Questo Governo deve votare il nostro emendamento per riconoscere e correggere quel grande errore *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* che ha voluto, con una frase, inserire nella legge Delrio.

Chiediamo a tutti i parlamentari che abbiano il coraggio di dargli voce e contenuto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PUGLISI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI *(PD)*. Signor Presidente, l'articolo 30 del disegno di legge, così come uscito dalla 1a Commissione, riammette tra le competenze delle Regioni, a differenza della proposta del Governo, la promozione del diritto allo studio degli studenti e delle studentesse.

L'emendamento 30.70, di cui sono prima firmataria, intendeva far superare la disparità che oggi esiste tra gli studenti del Mezzogiorno e gli studenti del Nord che possono godere delle borse di studio. Purtroppo - lo sapete - la Commissione europea, il Manifesto di Europa 2020, chiede al nostro Paese di dimezzare la dispersione scolastica e di raddoppiare il numero dei laureati. Non è possibile raddoppiare il numero dei laureati fino a quando in grande parte del Mezzogiorno gli studenti che hanno diritto - come dice la nostra Costituzione - a raggiungere i più alti gradi di istruzione, non riescono ad ottenere quelle borse di studio di cui hanno diritto. Non possono averle.

Allora ritiro l'emendamento 30.70 e lo trasformo in un ordine del giorno, con il quale si chiede al Governo di impegnarsi a tracciare i livelli essenziali del diritto allo studio e anche del diritto all'accesso agli asili nido. Peraltro, stiamo discutendo in 7a Commissione una proposta di legge perché i bambini e le bambine possano avere le stesse opportunità di frequentare un asilo nido: situazione vera in Emilia e in Toscana, ma non in gran parte delle Regioni del Mezzogiorno. *(Applausi della senatrice Puppato)*.

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, in realtà, il fatto di togliere la subalternità a Comuni e Regioni, come è stato con la formulazione del nuovo Senato, dovrebbe consentire a tutti noi di comprendere che avremo una situazione diversa per ciò che attiene al tema delle autonomie e soprattutto della cosiddetta delega costituzionale alle Regioni.

Diversi colleghi hanno sottoscritto l'emendamento 29.25, di cui sono cofirmataria insieme al collega Santini e ad altri senatori, per il fatto che la stagione che stiamo avviando è assai diversa da quella molto conflittuale e purtroppo poco collaborativa, rispetto alla lealtà attesa dal Titolo V come originato nel 2001, tra Stato e Regioni. Questa parità costituzionale e nella possibilità di esprimere una valutazione e una specificità dovrebbe garantire molto di più tutti. Da qui sorge la necessità di offrire, come proposto in questo emendamento, alle Regioni più virtuose, a quelle che non superano i livelli di spesa media da registrare e che garantiscono e possono garantire ulteriori elementi di autonomia e qualità, la possibilità di farlo in alcune materie specifiche. Mi pare evidente che non si toglie nulla a nessuno, ma si garantisce a qualcuno, senza aumento di spesa, un'autonomia che oggi non ha.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, si vuole liquidare in un minuto l'articolo 117 della Costituzione, laddove su di esso è stata fatta una riforma intera. Voglio utilizzare le parole che il senatore Quagliariello (che non so se in questo momento è presente in Aula) ha usato quando era Ministro e voleva giustificare l'esigenza di predisporre una riforma costituzionale. Egli ha affermato che ancora si

pagano le conseguenze di una bruttissima riforma fatta nel 2001 sul Titolo V, una riforma che ha portato contenziosi infiniti e non ha determinato benefici per i cittadini, ma solo disagi.

Ancora oggi paghiamo quella riforma, la pagano i cittadini, la pagano gli enti, la pagano le Regioni. Ebbene, adesso stiamo liquidando, anzi voi state liquidando l'articolo 117 della Costituzione, il Titolo V, le competenze Stato-Regioni, con sufficienza e indifferenza, come è evidente dal dibattito, e con un testo scritto esclusivamente dal Governo che non ha subìto alcuna variazione, se non quelle - pochissime - imposte dallo stesso Esecutivo.

Questo è uno dei punti fondamentali della Costituzione; riguarda l'equilibrio dei poteri fra Regioni e Stato, tra due organi legislativi, e non può essere liquidato in questo modo.

È l'ennesima responsabilità che vi porterete sulle spalle per non avere detto "no" a questa riforma. Tra vent'anni, qualcuno dirà che se ne stanno ancora pagando le conseguenze e farà nomi e cognomi: ma in quella lista ci sarete voi, il mio nome non ci sarà! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

*ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, illustro telegraficamente gli emendamenti 30.43 e 30.45.

Il primo dei due si riferisce alle lettere *g)* e *m)* dell'articolo 117 della Costituzione, dove, a proposito della disciplina dei rapporti contrattuali di lavoro, viene indicata in modo esplicito ed esteso la «disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», mentre in riferimento ai rapporti di lavoro privati si parla soltanto di «tutela della salute e sicurezza del lavoro». Ciò può dare luogo a una interpretazione sicuramente contraria a quella che tutti in quest'Aula vogliono, cioè una ripartizione di competenze che veda interamente riservato allo Stato l'intervento legislativo, anche in materia di disciplina dei rapporti di lavoro tra privati.

L'emendamento 30.43 mira ad evitare questa possibile distorsione, determinata dal fatto che si menziona come oggetto di competenza statale soltanto la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'emendamento 30.45 mira invece a consentire allo Stato, in materia di servizi per l'impiego, di intervenire per stabilire gli *standard* e per controllarne il rispetto da parte delle Regioni. L'emendamento è sostanzialmente sovrapponibile con una parte dell'emendamento 30.46 della senatrice Dirindin ed altri e con una parte dell'emendamento 30.47 della senatrice Guerra ed altri. Essi pongono un problema che mi sembra meritevole di attenzione da parte dell'Aula.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 30.53, 30.98 e 30.126. Il primo e il terzo sono finalizzati a riportare in modo più incisivo la materia della tutela della salute alla competenza esclusiva dello Stato. È un tema affrontato da tanti colleghi oggi ed è proprio teso ad evitare che nel corso del tempo la differenziazione sul territorio nazionale del servizio sanitario nazionale sia penalizzante per i cittadini. Nel caso di un parere negativo sugli emendamenti 30.53 che il 30.126, vorrei fossero trasformati in ordini del giorno, proprio per la rilevanza della materia della salute.

L'emendamento 30.98 chiarisce che le materie di competenza esclusiva dell'ordinamento delle professionali intellettuali sono sempre di rilievo nazionale trattandosi di enti pubblici e quindi non devono essere regolati a livello differente.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, in tanti interventi avevamo sottolineato l'importanza di una discussione seria sul Titolo V, anche perché a 13 anni dalla sua approvazione sarebbe stato giusto fare una riflessione sugli effetti reali che esso ha avuto in questi anni.

Volevo illustrare gli emendamenti 29.26 e 29.27 per intervenire là dove, come ha detto la presidente

Finocchiaro, si pensa di estendere l'autonomia ad alcune Regioni che ne fanno richiesta e che presentano un equilibrio tra entrate e spese di bilancio sui temi riguardanti l'istruzione e la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico. Penso che in questo modo si vada oltre la riforma del 2001, smantellando i capisaldi dello Stato: attribuire ad alcune Regioni maggiore autonomia in tema di istruzione, non di diritto allo studio, e in tema di tutela del patrimonio artistico, del paesaggio e dell'ecosistema è un errore gravissimo, che non ripagheremo tra 10 anni, ma subito perché stiamo destinando il nostro Paese ad essere un Paese a più velocità. Non ci sarà più la velocità del Sud e quella del Nord, ma ci saranno più velocità perché le condizioni economico-sociali del nostro Paese sono così diversificate al Nord, al Centro e al Sud che avremo un Paese con diverse velocità e tanti problemi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Dirindin)*.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, avrei voluto segnalare tempestivamente alla relatrice che non è esatto che stiamo discutendo solo dell'articolo 116 perché, secondo le indicazioni del Presidente, abbiamo discusso anche dell'articolo 117.

Per quanto riguarda l'articolo 116, terzo comma, e cioè l'autonomia differenziata, vorrei segnalare al senatore Crimi che non è vero che il testo della Commissione non ha modificato quello del Governo: lo ha molto peggiorato.

Infatti, opportunamente il Governo aveva soppresso del tutto il terzo comma dell'articolo 116, che introduce un *tertium genus* tra autonomia speciale e autonomia ordinaria di cui non si sente assolutamente la necessità, e che non a caso non è mai stato attivato.

In ogni caso, la polemica che si è aperta sulla questione del vincolo finanziario mi pare del tutto pretestuosa, perché questo testo, rispetto alla Costituzione vigente, non fa che richiamare i principi dell'articolo 119, come già è previsto, nel quale è implicito anche il principio, e quindi il vincolo, del pareggio di bilancio. Perciò nulla si aggiunge alla Costituzione vigente che invece, opportunamente, il Governo aveva proposto di correggere cassando questa norma che non porta niente di buono.

A questo proposito, visto che facciamo una discussione congiunta che forse non crea chiarezza, vorrei illustrare l'emendamento 30.37 e, per chi tiene alla tutela di *standard* nazionali in materia di servizi pubblici, sottolineo che questo emendamento, che fa riferimento alla competenza statale in materia di princìpi uniformi per la definizione di modelli di gestione dei servizi pubblici locali, è la condizione perché ciò avvenga. Altrimenti le modalità di gestione saranno rimesse alla legislazione statale e lo Stato non potrà intervenire, se non limitatamente, a tutela degli *standard* comuni, ma anche per garantire economicità ed efficienza.

Il rapporto che presenterà domani il commissario alla *spending review* Cottarelli in materia di municipalizzate non potrà essere materia di intervento del Governo se non ci sarà una competenza esplicita nell'articolo 117.

GUERRA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(PD)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 30.47 e 30.112, premettendo che è abbastanza umiliante intervenire in questo contesto su argomenti così rilevanti.

Con l'emendamento 30.47 vorrei evitare che con questa riforma costituzionale si faccia lo stesso errore che si è fatto con la riforma del 2001, e cioè di considerare, nell'ambito dei tre grandi settori del *welfare* (istruzione, salute e assistenza), l'assistenza, ovvero le politiche sociali, come la cenerentola. Questo ha portato infatti a una situazione drammatica nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda gli squilibri territoriali. Gli ultimi dati dell'ISTAT ci dicono di una spesa dei Comuni per gli interventi e i servizi sociali pari a 25 euro in Calabria e a 168 euro in Emilia Romagna, per non parlare dei 282 euro di Trento.

La lacuna che io ravviso, a cui cerco di rimediare con l'emendamento 30.47, è che con le lettere *m)* e *n)* dell'articolo 117 si riportano... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Questo mi sembra davvero indecente, comunque vado avanti.

Come dicevo, si riportano nella legislazione esclusiva la salute e l'istruzione, ma non le politiche sociali, che riguardano la vita fondamentale delle persone, l'infanzia, gli anziani, le persone con disabilità, gli esclusi sociali, i poveri. Tutti temi che non mi sembrano affatto di minore importanza rispetto a quelli della salute e dell'istruzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.112, ricordo che nell'articolo 117 della Costituzione si riporta nella potestà esclusiva dello Stato la definizione di disposizioni generali e comuni su molti settori, come ad esempio l'ambiente, il turismo, la sicurezza alimentare ed altri ancora.

Il suddetto emendamento porta a considerare la possibilità, in caso di inerzia della legislazione statale sulla definizione di queste disposizioni generali e comuni, di lasciare alle Regioni la facoltà di intervenire seppure, come si dice, con norme cedevoli, cioè con norme che perdono efficacia nel momento in cui lo Stato faccia il suo dovere e disciplini queste disposizioni generali comuni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, non perderò il minuto di tempo assegnatomi per lamentarmi, ma insomma...

Abbiamo presentato molti emendamenti sull'articolo 30 e mi vorrei soffermare su due questioni fondamentali. Noi abbiamo reintrodotto - so che potrà sembrare strano in questo dibattito - la legislazione concorrente per due fattispecie, due materie specifiche. Perché il Governo riaccentra completamente nella competenza esclusiva dello Stato l'energia e le scelte sulle infrastrutture, ovviamente delle grandi opere.

Noi pensiamo, invece, che proprio su queste materie sia assolutamente necessario ripristinare la competenza concorrente. Altrimenti i territori e le Regioni saranno completamente espropriati da qualsiasi possibilità di poter dire, fare o comunque concorrere a scelte, che sono scelte strategiche nazionali ma che alle volte possono essere dannose per alcune Regioni.

La terza questione, signor Presidente, fa riferimento a una serie di emendamenti che riguardano la lettera *s)* dell'articolo 117, che così com'è stata formulata nel testo della Commissione francamente è inquietante: non si parla più, infatti, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma si riferisce solo a disposizioni generali. È stato presentato un emendamento dai relatori, ma rispetto a questo argomento - mi rivolgo alla senatrice Finocchiaro - forse sarebbe bene che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici fosse intesa anche come tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Ci vorrà, quindi, una piccola correzione formale.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, la prego di non far partire il mio tempo perché intervengo sull'ordine dei lavori. Le faccio notare con molto rispetto e con molta pacatezza che stiamo assistendo ad una scena surreale. Stiamo discutendo del Titolo V, una parte fondamentale della riforma costituzionale, addirittura su due articoli, il 29 e il 30 (per cui, in caso, dovrebbe concedere due minuti, anziché uno) e stiamo assistendo a scene di colleghi che parlano con il cappio al collo del minuto che finisce, di colleghi che vengono continuamente interrotti dal fatto che il microfono si disattiva. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC, M5S, LN-Aut , GAL e Misto-SEL)*.

Signor Presidente, sempre con molto rispetto, le chiedo cortesemente di allocare a questo dibattito il tempo...

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, con altrettanto rispetto le dico che i tempi sono scaduti. Do un minuto per illustrare gli emendamenti e non do altro tempo per fare altri tipi di interventi. Lei ha sprecato il suo minuto, gliene do un altro, ma solo per illustrare gli emendamenti.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, le chiedo, allora, di convocare la Conferenza dei

Capigruppo per dare più tempo a questa discussione. Non è possibile liquidare la riforma del Titolo V con questi tempi! *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC, M5S, LN-Aut e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Se vuole illustrare il suo emendamento ha la facoltà di farlo.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. A questo punto mi deve dare almeno due minuti. Non è possibile lavorare in queste condizioni. È una scena veramente surreale, mi creda, altrimenti non sarei intervenuto in tal senso. Le chiedo di convocare una nuova Capigruppo in modo da darci più tempo per discutere di questo argomento.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, se lei mi dice che ho un minuto per ogni emendamento, ne ho sottoscritti 46 su due articoli. Ha ragione il collega Bocchino...

PRESIDENTE. Perdere il tempo su queste disquisizioni mi pare assurdo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Non è perdere tempo, Presidente.

PRESIDENTE. Il vostro tempo è scaduto.

DIVINA *(LN-Aut)*. Parliamo della Costituzione!

PRESIDENTE. Il vostro tempo lo avete abbondantemente utilizzato. *(Proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Ci ha esasperato!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Vergogna!

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non faccia diventare questo dibattito peggio di com'è, con vergognosi interventi e interruzioni sul tempo.

PRESIDENTE. Il contributo al dibattito lo dà ciascuno dei partecipanti.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, qui tutti sono intervenuti specificamente su temi di non secondaria importanza, non per perdere tempo. La preghiamo, quindi, di utilizzare la facoltà che ha anche per regimare un sano e produttivo lavoro di quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-ILC e M5S)*.

Premesso questo, signor Presidente, non so quanti hanno ascoltato l'intervento della relatrice Finocchiaro: parliamo di questioni di non secondaria importanza. Si vorrebbe smantellare la scrittura dell'articolo 116 della Costituzione. Alle colleghe che con buona volontà, ma sbagliando l'impostazione, vorrebbero eliminare quella parte legata ad una regolarità finanziaria e amministrativa dell'ente diciamo che questo articolo è stato partorito sul modello catalano e spagnolo, in cui le autonomie sono differenziate. Mano a mano che una Regione - *Comunidad*, si chiama lì - assume la capacità di gestire una materia, può chiedere allo Stato centrale di amministrare qualcosa in più; può chiedere, cioè, un'autonomia differenziata.

Il terzo comma dell'articolo 116 contiene lo stesso principio: care Regioni, se dimostrate di essere in grado di svolgere egregiamente le vostre funzioni, chiedete ancora qualcosa di più, che lo Stato è contento di rinunciare. Nella Costituzione, infatti, c'è scritto che la Repubblica riconosce le autonomie locali, non che le disconosce. *(Applausi del senatore Candiani)*. La regola è che tutto quello che possono fare le autonomie lo devono fare le autonomie. Il testo attuale dice: benissimo, però, Regioni che siete in dissesto finanziario, che non siete in grado di amministrare l'ordinario, cosa volete chiedere ancora? Non è questione di livelli di servizi, ma di dimostrare di essere in grado di amministrare quanto è stato già ottenuto.

Pertanto, noi non possiamo transigere, ma i relatori stessi si sono chiesti perché le Regioni del Nord, che hanno tutte un saldo attivo, devono vederselo dilapidare perché altre Regioni non sanno amministrare l'ordinario. Come pretendete che queste Regioni possano aumentare quel *deficit* perché il Nord continui a rifinanziarlo? Salta il sistema Paese.

Proprio per non tradire la Costituzione, dove noi dobbiamo riconoscere le autonomie locali, il nostro emendamento 29.15 considera che ci sono aree che hanno particolare bisogno di autonomia, vale a

dire le aree totalmente montane (chiamatele come volete, Province o enti di area vasta) che confinano con altri Stati, i quali hanno regimi di competizione e di tassazione diversi; quindi tali aree hanno bisogno per vivere di maggiore autonomia amministrativa. Queste, viceversa, devono essere potenziate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ZIZZA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei solo fare molto velocemente un passaggio sulla modifica che stiamo apportando, anche perché penso che l'ultima modifica apportata al Titolo V non abbia prodotto ottimi risultati.

Ritengo quindi che questa discussione sia molto valida ed ho apprezzato i numerosi interventi dei miei colleghi, in particolare quello della collega Dirindin, che è entrata tecnicamente del merito di molti dei nostri problemi. A mio avviso, affrontando pienamente questi problemi, le Regioni potrebbero superare molte delle criticità che oggi hanno.

Condivido inoltre gli emendamenti del collega Barani sulle macroregioni, che penso possano essere davvero una delle soluzioni per questi problemi. Pertanto vorrei apporre la mia firma agli emendamenti da lui presentati agli articoli 29 e 30 e all'emendamento 29.10.

PRESIDENTE. Senatore Barani, accetta la richiesta del senatore Zizza?

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, la accetto.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei riprendere per un istante il contenuto degli emendamenti 29.14, 29.15, 29.16 e 29.19, ai quali chiedo di apporre la mia firma.

Il mio deciso sostegno a questi emendamenti deriva dal fatto che essi descrivono la possibilità di riconoscere particolari forme di autonomia agli enti con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri; enti e territori che richiedono un'attenzione amministrativa singolare, necessaria per tentare un progressivo riequilibrio rispetto ai territori limitrofi, con i quali sono quotidianamente chiamati a confrontarsi sul piano economico e sociale. Chiedo quindi che la mia firma possa essere aggiunta.

PRESIDENTE. Vedo che la senatrice Bisinella accetta tale richiesta.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare e, se la Presidenza me lo consente, anche per riformulare il mio emendamento 30.2. Senza entrare nel merito dell'ordine - o disordine - dei nostri lavori, noi stiamo illustrando sia le questioni relative all'articolo 29, che fa riferimento all'articolo 116 della Costituzione, sia, come ha intelligentemente precisato la relatrice Finocchiaro, gli emendamenti all'articolo 30, che invece riguardano l'articolo 117.

Proprio su quel punto il mio emendamento, benché graficamente molto ridondante (sono due pagine), si limitava ad emendare ciò che mi pare sia necessario, nell'interesse della chiarezza del testo. Prego il Governo e i relatori di darmi attenzione, perché la modifica lessicale è molto sobria. Si tratta di inserire alla lettera *m)*, quella cui si è riferita la collega Guerra, l'espressione diritti «socio-sanitari» in luogo di diritti «sociali», che è più congeniale alla formulazione delle due righe successive di disposizioni per la tutela e la sicurezza della salute. Più avanti, si propone di aggiungere «la tutela della salute» tra i casi in cui la legge dello Stato «può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica»; espressione più sobria, ma anche più precisa. Mi riferisco, ad esempio, ad un piano di vaccinazione, che non può che avere implicazioni nazionali. Se possibile, riterrei opportuno riscrivere l'emendamento indicando soltanto questi due aspetti lessicali e presentarlo all'attenzione del Governo e dei relatori.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei spiegare all'Aula perché ho presentato un emendamento totalmente soppressivo dell'articolo 29; è l'unico mio emendamento presentato agli articoli 29 e 30. Io sono contrario al federalismo differenziato, un po' per le ragioni che ha rappresentato la senatrice Lanzillotta, però non sono contrario *tout court* e in generale al federalismo differenziato. Credo tuttavia che temi così importanti - ne cito alcuni: il tema della giustizia di pace, l'istruzione, l'ordinamento scolastico, la programmazione e la ricerca scientifica, la tutela dei beni culturali - non possano dipendere solamente dal rapporto fra entrate ed uscite. Probabilmente bisogna trovare altri indicatori, che possano aiutare a capire se la Regione è veramente virtuosa e quindi può avere il beneficio di gestire in autonomia, al posto dello Stato, le materie che citavo prima. Preferisco a questo punto mantenere piuttosto la formulazione attuale, che non prevede questo federalismo.

Vorrei infine aggiungere la mia firma all'emendamento 30.167 della senatrice Dirindin, se lei acconsente.

PRESIDENTE. Senatrice Dirindin, accetta la richiesta del senatore Orellana di aggiungere la sua firma all'emendamento 30.167?

DIRINDIN *(PD)*. Sì, signor Presidente.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, vorrei semplicemente chiedere ai relatori se sia vero che in Commissione era stato deciso che si dovesse discutere in Aula del Titolo V, che è stato accantonato. Se così è, credo che il dibattito sul Titolo V vada aperto.

MARTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per una riflessione essenzialmente politica e di commento a questi due articoli. A me sembra che dovremmo tenere presente soprattutto il fatto che in Commissione è intervenuta una correzione significativa su tutto l'asse del Titolo V. Il testo iniziale del Governo aveva un certo segno di riaccentramento (si puntava più sui sindaci che sulle Regioni), mentre il testo della Commissione ha una correzione significativa, che investe di più sulle Regioni. Io la giudico salutare, anche per evitare il paradosso di un investimento sulle Regioni, fino a farne la seconda Camera, e poi di una riduzione del loro ruolo.

Quindi a me sembra che, al di là delle diverse specifiche definizioni emendative, sulle quali credo dovremo acquisire il parere del Governo e dei relatori, la prima scelta politica di quest'Aula sia quella di consolidare questa svolta, di non tornare indietro e soprattutto di non sbriciolarla con emendamenti tutti legittimi, ma anche difficilmente sostenibili.

Sottolineo quindi questo aspetto politico fondamentale, quello cioè di non sciupare il lavoro di correzione che ne è venuto, dopo di che sulla base degli emendamenti vedremo dove potremo arrivare rispetto ai singoli punti specifici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Presidente! Presidente!

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

I tempi sono scaduti. Senatore Candiani, il suo Gruppo ha illustrato la propria posizione. Ripeto, i tempi sono scaduti e ogni Gruppo ha avuto la possibilità di intervenire.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito al ritiro o esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 29.

Devo però aggiungere che, poiché c'è una serie di emendamenti che riguarda gli enti di area vasta con territorio interamente montano confinanti con Paesi stranieri, vorrei invitare tutti i presentatori al ritiro perché la materia viene trattata successivamente all'articolo 39, con un emendamento dei relatori, il

39.5000, che si trova nell'allegato emendamenti, Annesso XIII.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, diversamente dal parere espresso dalla senatrice Finocchiaro, sono favorevole all'emendamento 29.25.

Per rispondere rispetto all'assenza o meno del dibattito su questa materia, come ha ricordato il senatore Martini, il testo che è giunto in Aula è frutto di un lavoro istruttorio accuratissimo, con un confronto con le Regioni, con il Governo, con i relatori e informalmente anche in Commissione, tranne nel giorno in cui malauguratamente non ho potuto essere presente.

Posso comprendere che ciascuno, rispetto alla materia che gli è più cara, possa essere tentato di fare degli spostamenti, ma credo che complessivamente si sia raggiunto l'equilibrio, anche se avrei voluto sicuramente un maggior vantaggio per le Regioni; il punto di caduta finale è comunque questo. Toccando un pezzo o un altro si rischia di far crollare tutto il castello di carte.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Vi è una difformità di parere fra i due relatori in merito all'emendamento 29.25.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Sull'emendamento sul quale vi è una differenziazione fra i due relatori, il parere è conforme a quello della relatrice Finocchiaro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 29.10.

LEPRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 29.28.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 29.2, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, 29.3, presentato dai senatori Orellana e Battista, e 29.4, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.5, presentato dai senatori Barani e Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 29.6, presentato dai senatori Barani e Zizza, fino alle parole «Piemonte-Liguria;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 29.6 e l'emendamento 29.7.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.8, presentato dai senatori Barani e Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.9, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 29.10 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.11, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.12.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto, visto che precedentemente non mi è stato possibile, perché stiamo trattando qui di una materia assai importante per il nostro ordinamento.

L'emendamento 29.12 si ripropone di dare uno spazio importante alla Regione Lombardia, perché è giusto che sia così, in quanto locomotiva d'Italia, come anche le altre importanti Regioni della nostra Penisola. Ricordo che lo Statuto speciale, così come era stato delineato alla fine della guerra, doveva dare spazio per il recupero alle Regioni in ritardo. Oggi ci troviamo, invece, nella condizione di dover dare alle Regioni che riescono a trainare il resto del treno l'opportunità di poterlo fare con piena forza.

Ci riproponiamo dunque nello specifico, con questo emendamento, di attribuire anche alla Regione Lombardia lo Statuto speciale, oltre a quello ordinario che già oggi ha.

Non si tratta squisitamente di una proposta di opportunità, ma di considerare che nello stesso momento in cui siamo qui a votare questa riforma, alla Camera dei deputati si stanno chiudendo i lavori sul decreto-legge in materia di competitività, che è stato approvato in quest'Aula, è stato trasmesso alla Camera ed ora tornerà nuovamente qui in Senato. Fare competitività significa dare lavoro alla gente, significa dare opportunità di crescita all'intero Paese ed una Regione come la Lombardia è in grado di trainare tutte le altre Regioni italiane. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.12, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.13.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo a sostegno dell'emendamento della Lega Nord per il riconoscimento dello Statuto speciale alla Regione Veneto, che si trova tra due Regioni a Statuto speciale: anche noi vogliamo la nostra autonomia, riteniamo di averne diritto.

La richiesta parte da un dato di fatto molto semplice e incontestabile: lo Stato, con le sue tasse, sta distruggendo la nostra economia, portando solo miseria, disoccupazione e disperazione tra la nostra gente. Noi non vogliamo e non possiamo permettere questo inesorabile declino, di cui i veneti non hanno colpe e non hanno responsabilità.

A tutti coloro che voteranno contro il riconoscimento dello Statuto speciale per il Veneto intendo dire una cosa sola: noi ci batteremo sempre per la libertà della nostra gente, oggi da senatori, domani da liberi cittadini e vedremo chi mollerà per primo, voi o noi, la frusta o la schiena. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Una cosa è certa: non ve la daremo vinta tanto facilmente. La storia della Lega Nord ormai dovrebbe averlo insegnato a tutti: se ci negate l'autonomia e ci costringerete alla sola scelta tra essere servi o indipendentisti, diventeremo tutti indipendentisti. Ci costringerete a diventarlo! *(Commenti e proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Per favore! La invito a concludere, senatore Tosato.

TOSATO *(LN-Aut)*. Presidente, se mi permette di concludere - non sono intervenuto nel dibattito - voglio dire che ho rispetto per tutti i simboli e le bandiere in cui ogni uomo e ogni donna hanno il diritto di riconoscersi: molto veneti si riconoscono ancora oggi in una bandiera che ha oltre mille anni di storia, una storia sempre rispettosa delle autonomie.

Questa, signor Presidente, è la nostra bandiera! *(Il senatore Tosato esibisce una bandiera con il leone di San Marco. Il senatore Candiani riprende la scena con un dispositivo mobile. Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di intervenire.

Noi conosciamo la bandiera tricolore, quella italiana. Colleghi, agevolate il compito degli assistenti e non creiamo altre situazioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.13, presentato dalla senatrice Bisinella.

(Segue la votazione).

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo!

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Bonfrisco, chiudo, anzi, annullo la votazione.

Ne prendo atto e le do la parola.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, le avevo chiesto la parola prima della votazione, proprio su quest'emendamento.

PRESIDENTE. Prego, senatrice, ho annullato la votazione: ha la possibilità di dire la sua in un minuto.

CASINI *(PI)*. No, Presidente! Abbiamo chiuso una votazione e poi la annulliamo? Non è che si può chiudere una votazione e poi annullarla!

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signor Presidente.

Spero che l'Aula, al di là delle dichiarazioni emotive e certamente coinvolgenti del collega Tosato che mi ha preceduto, voglia riflettere solo un minuto sull'importanza di questo dibattito, all'interno della supposta riforma costituzionale in esame, che rischia di ignorare e non affrontare un tema che invece è proprio davanti a noi, con grande urgenza.

Nell'ambito di una possibile riforma del Titolo V, oggi, a distanza di tanti anni dalla prima riforma, ci troviamo ad affrontare questo tema, quando, da qua a qualche mese, nel mese di settembre e nel mese di novembre, due importanti Paesi e due importanti Regioni in questi Paesi affronteranno un *referendum* che rischia di seminare e contagiare altre Regioni d'Europa sul tema dell'indipendenza.

Invito tutti quindi a non sorriderne e a non sottovalutarlo, perché invece ha una grande importanza per chi vuole salvaguardare l'idea della Nazione e di tutto ciò che è stato finora fatto per tenere unito e tenere insieme questo Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Caliendo)*.

Invito i colleghi anche a non sottovalutare la portata di una questione economica, dentro ad una crisi drammatica che l'intera Europa vive, in alcuni territori ed in alcune realtà in cui questo è particolarmente sentito.

Nell'annunciare quindi il mio voto favorevole a quest'emendamento, richiamo l'attenzione di tutti noi e

di tutti coloro che non vogliono intraprendere pericolose strade per avventure che non sappiamo dove possono portarci, certo alla disgregazione del tessuto europeo, ed invito tutti a guardare con attenzione ed onestà a quest'emendamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Minzolini)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.13, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 29.14.

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ho già illustrato l'emendamento 29.14, ma desidero chiedere veramente che ci sia un atto da parte di quest'Aula, non solo da parte dei senatori delle province di Sondrio e Belluno, ma di tutti, per garantire, come ho già detto, un contenuto ad una normativa che la legge Delrio, la n. 56 del 2014, ha solo scritto con parole vuote.

Rivolgiamo dunque questo appello per chi vive in montagna, perché sappiamo quali difficoltà questo comporta. È giusto dare maggiori funzioni ad una Provincia e le corrispettive risorse per poterle attuare. Chiediamo veramente di votare con un atto di coraggio per dare questa risposta alla montagna, perché ne ha diritto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 29.14, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, fino alle parole «di Sondrio».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 29.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.16.

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È identico al precedente, senatrice.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.16, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.17, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.18.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, voterò convintamente quest'emendamento, che è di buon senso, perché prevede che le Camere possano modificare gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale, previa intesa con le dette Regioni o con le Province autonome, snellendo quindi l'attuale *iter*.

Per questa ragione, si tratta di un emendamento da sostenere.

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, mi spiace ma avevo alzato la mano per i due emendamenti precedentemente votati. Mi riferisco agli emendamenti 29.14 e 29.15, per i quali ho espresso un voto

di astensione in dissenso dal mio Gruppo politico. Ritengo infatti che il tema dell'autonomia del Veneto e il rafforzamento delle autonomie nelle aree montane sia assolutamente predominante nel prossimo futuro.

Va dato atto al Governo, e lo ringraziamo di questo, di aver offerto, con l'emendamento 39.5000 e con il tramite delle Regioni, un'autonomia alle aree interamente montane, che penso vada proprio in ordine alla possibilità di un miglioramento di quella situazione di *deficit* rispetto ad altre realtà contermini - parlo in particolare delle Province di Sondrio e di Belluno - che si trovano a vivere in una obiettiva situazione di doppia difficoltà per il fatto di essere confinate... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice ma abbiamo già votato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.18, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.19.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 29.19 è molto importante in quanto reca una formulazione che va incontro anche alle osservazioni testé fatte dalla collega Puppato. È anzi una formulazione migliore che chiarisce, intervenendo sull'articolo 116 della Costituzione, che condizioni particolari di autonomia siano attribuite agli enti di area vasta con territorio interamente montano, confinante con Paesi stranieri. In questo caso, proprio le osservazioni testé fatte dai vari colleghi trovano qui rispondenza.

Vi invito quindi a sottoscrivere l'emendamento e comunque ad appoggiarlo con il voto se davvero avete interesse a risolvere queste annose questioni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.19, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.20, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 29.21, 29.22 e 29.23 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.24, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.25.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi scusi ma c'era una collega che prima aveva chiesto la parola e, non avendo potuto esprimere il proprio voto, ci teneva a confermare i numeri degli emendamenti. Inoltre, nell'ultima votazione non abbiamo capito a quale emendamento si riferisse. Quindi, gradiremmo una migliore organizzazione dei lavori. Dateci il tempo di girare pagina.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, a quale votazione si riferiva? Per favore, se vuole correggere una votazione può metterlo per iscritto così ne prendiamo atto e lo inseriamo a verbale.

STEFANI *(LN-Aut)*. Volevo soltanto dire che ho votato a favore degli emendamenti 29.18 e 29.19.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo votato l'emendamento 29.24. Siamo passati ora all'emendamento 29.25, sul quale i relatori hanno espresso un parere diverso.

SANTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signor Presidente, in virtù sia del parere articolato dei relatori sia del fatto che l'emendamento è sottoscritto da rappresentanti di moltissimi Gruppi parlamentari, vorrei chiedere se sia possibile un suo accantonamento per realizzare eventualmente una riformulazione che tenga conto del fatto - ne approfitto per dirlo - che nella Costituzione dobbiamo sforzarci di indicare un percorso virtuoso per i bisogni di autonomia presenti in alcune realtà regionali.

Faccio presente che i *referendum* per l'indipendenza non si fanno solo in Scozia e in Spagna, ma nel mese di novembre ne è previsto uno anche in una importante Regione italiana. Credo, quindi, sia nostro preciso dovere indicare in Costituzione una via costituzionale corretta e solidaristica per garantire percorsi di autonomia seri e fondati.

Chiedo, pertanto, un accantonamento dell'emendamento 29.25. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bonfrisco e Candiani)*.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimersi a tal riguardo.

CALDEROLI, *relatore*. I relatori sono congiuntamente d'accordo sull'accantonamento dell'emendamento 29.25.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Presidente, dato che ho firmato anch'io questo emendamento insieme ad alcuni colleghi, vorrei svolgere due precisazioni.

Data la rilevanza dell'argomento e il percorso costituzionale che si viene a creare, alla luce anche dell'approvazione nel consiglio regionale veneto della legge che indice il*referendum*, dichiaro innanzitutto l'intenzione di aggiungere le firme di tutti i colleghi del Gruppo della Lega Nord e di accogliere la richiesta di accantonamento in modo da poter formulare la migliore dicitura per la norma.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Santini se accetta l'apposizione delle firme di tutti i componenti del Gruppo della Lega Nord.

SANTINI *(PD)*. Sì, Presidente.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. A nome di tutti i componenti del Gruppo, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 29.25.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Santini se accetta l'apposizione della firma di tutti i senatori del Gruppo Misto-SEL.

SANTINI *(PD)*. Accetto.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio per avermi concesso la parola.

Intervengo per dire che addirittura in questo emendamento si propone che sia possibile concedere come forma di autonomia alle Regioni l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Se l'attenzione dei relatori è stata concentrata su questo punto - come è stato evidente - a maggiore ragione vale il discorso precedente, ossia quello dei miei emendamenti secondo cui la Camera delle autonomie deve occuparsi di tali questioni. È già sufficiente osservare che è necessario che se ne

occupi la Camera delle autonomie.

Se i relatori dovessero però concedere parere positivo al trasferimento alle Regioni di una potestà su queste materie, gli emendamenti precedenti diventano addirittura consequenziali e necessari ancor più di quanto lo siano.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento in esame e, in ogni caso, per dire al collega Azzollini che credo di interpretare i relatori nel dire che, nel momento in cui hanno chiesto i proponenti l'accantonamento, intendono proprio riformulare il testo con specifico riferimento - credo - al punto da lei evocato, che non potrebbe essere delegato nemmeno ai virtuosi.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Ringrazio il presidente Sacconi per l'interpretazione.

Attendo naturalmente dai relatori la formulazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori se sia il caso di accantonare anche gli emendamenti 29.26 e 29.27 che mi sembrano correlati al 29.25.

CALDEROLI, *relatore*. Sì, Presidente, possiamo accantonarli.

PRESIDENTE. Sono, quindi, accantonati gli emendamenti 29.25, 29.26 e 29.27.

Gli emendamenti 29.28 e 29.29 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.30.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Sono favorevole all'emendamento 29.30 e chiedo di poterlo sottoscrivere.

PRESIDENTE. Senatrice Dirindin, accetta la firma del senatore Uras?.

DIRINDIN *(PD)*. Sono d'accordo e vorrei motivare il mio voto in dissenso.

Intanto desidero dire che è vero che l'attuale versione dell'articolo 116, così come proposto dalla Commissione, fa riferimento all'articolo 119, il quale dice giustamente che le risorse attribuite alle Regioni devono essere definite in base ai costi e ai fabbisogni *standard*, e questo va benissimo. Tuttavia, non dice a cosa devono essere destinate. Sappiamo che il vincolo di destinazione non esiste più.

Pertanto, le Regioni, quando ricevono le risorse loro attribuite, possono utilizzarle per qualunque finalità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Si chiede - e vorrei tranquillizzare coloro che temono che si voglia dare più autonomia alle Regioni «sprecone» - non solo che si spenda meno, ma anche che si spenda bene. Questa è una cosa che dobbiamo imparare nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.30, presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.31.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, con l'emendamento 29.31 si ripropone nuovamente il tema della modifica degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale.

Ricordo che l'autonomia di queste Regioni, a nostro avviso, potrebbe non essere sufficientemente

tutelata in alcuni punti della riforma; vi sono profili di criticità che riemergeranno quando esamineremo l'articolo 38 a tale proposito. In questa scia, si inserisce l'emendamento 29.31, essenzialmente imponendo il fatto che qualsiasi modifica agli statuti debba avvenire previa intesa con le Regioni interessate, in uno spirito di cooperazione e concertazione che deve caratterizzare lo Stato nazionale quando ha a che fare con le autonomie speciali.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 29.31, che chiedo di poter sottoscrivere.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accetta la richiesta del senatore Uras di sottoscrivere l'emendamento 29.31?

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.31, presentato dai senatori Bocchino e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.32, presentato dal senatore Sonego.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 29.33 e 29.34 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 29.35...

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annulliamo la votazione in corso. Ne ha facoltà, senatore Floris.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'argomento in esame. Avevo chiesto ai relatori di riconsiderare il loro parere contrario sull'emendamento 29.35. Si tratta del rispetto per le minoranze storico-linguistiche. Poiché penso che il parere sia rimasto contrario, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 20.35 oppure lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno, la cui presentazione sarà a cura del senatore Uras, auspicandone l'accoglimento.

PRESIDENTE. L'emendamento 29.35 è stato, dunque, ritirato e trasformato in un ordine del giorno del quale aspettiamo il testo per sottoporlo al parere dei relatori.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, provengo da una Provincia che è autonoma in funzione delle minoranze linguistiche che appartengono alla Regione.

Lo Stato con le autonomie, grazie alla presenza delle minoranze linguistiche, ha sempre trattato conformemente all'articolo 6 della Costituzione che riguarda il rispetto delle minoranze.

Sono indignato per il fatto che l'Assemblea del Senato e il Governo abbiano dato il diniego all'emendamento 29.31, a prima firma del senatore Bocchino, con il quale si afferma chiaramente che occorre rispettare quella intesa. Poiché gli statuti delle autonomie, delle Regioni e delle Province autonome, sono di rango costituzionale, cioè sono sullo stesso piano della Costituzione, non possiamo negare il fatto che servano intese per effettuare una loro modifica.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

DIVINA *(LN-Aut)*. Concludo, Presidente. Le prime realtà autonome che hanno negoziato il ripiano della finanza pubblica sono state le Province di Trento e Bolzano, che hanno sacrificato più di 600 milioni dei propri trasferimenti sul presupposto che lo Stato non ingerisse più sulle competenze, salvo intesa. È stato già scritto e il collega Bocchino lo ripropone, ma il Governo lo rifiuta. Una delle prime

regole perché uno Stato sia rispettato è che i Governi nella loro successione rispettino lo Stato. *Pacta sunt servanda*: se lo Stato prende un impegno, qualsiasi Governo che si succede deve rispettarlo, altrimenti è un Governo che non ha più la faccia e la parola. Questo Governo dimostra di non sapere nemmeno rispettare gli impegni che si è preso con le autonomie. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 29.36 è stato ritirato.

Essendo stati accantonati alcuni emendamenti, accantoniamo anche l'articolo 29.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Sull'articolo 30, Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario, salvo che per l'emendamento 30.169, identico all'emendamento 30.170, di cui chiediamo ai presentatori Bisinella e Sacconi la trasformazione in ordine del giorno. Ovviamente, il parere è favorevole sull'emendamento 30.5000 della sottoscritta.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere conforme alla correlatrice, tranne che sull'emendamento 30.5000, su cui il mio parere è contrario.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice Finocchiaro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.2 (testo 2).

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, mi pare che il parere contrario dei relatori sia dovuto esclusivamente alla ridondanza grafica perché, in realtà, precisare lessicalmente che si tratta di prestazioni concernenti i diritti socio sanitari (mi riferisco al secondo rigo della lettera *m)*) credo sia necessario considerando che nella storia della legislazione sociale italiana i cosiddetti livelli essenziali di assistenza (LEA) - fortuna e sfortuna che abbiano avuto - nascono proprio nel campo della legislazione sanitaria. Di qui l'opportunità lessicale del mio suggerimento e del mio voto a favore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.2 (testo 2), presentato dal senatore Compagna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.3, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.4, presentato dai senatori Barani e Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.8, identico agli emendamenti 30.9, 30.10 e 30.11.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, sull'emendamento 30.8 mi onoro anche della firma del Gruppo della Lega. Desidero ricordare che questo emendamento mira davvero a togliere i lacci che ci ritroviamo e che vengono rafforzati con il nuovo testo costituzionale. L'emendamento 30.8 mira a liberare anche le altre istituzioni pubbliche, perché in questo modo il vincolo viene imposto anche agli enti locali e alle Regioni. Anziché cercare di svincolarci e dare finalmente respiro alla possibilità di crescita del nostro Paese, costringiamo anche le altre istituzioni pubbliche a essere vincolate da questa camicia di Nesso.

Pertanto invito l'Assemblea a votare a favore di questo emendamento, che davvero non ha nulla di... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei esprimere il voto favorevole del Gruppo e soprattutto sottolineare quanto sia molto complicato, all'indomani di questa operazione di voto, reggere una politica di vertenza nei confronti dell'Unione europea in materia di economia. Il Presidente del Consiglio si troverà molto in difficoltà quando dovrà sostenere la tesi di una maggiore flessibilità, perché la maggiore flessibilità se la brucia con queste disposizioni finanziarie. *(Applausi dal GruppoMisto-SEL)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, essendo sottoscrittore di questi emendamenti, chiedo all'Assemblea di fare una riflessione e di accorgersi di cosa stiamo parlando, e sottolineo quanto hanno appena detto i colleghi nelle precedenti dichiarazioni di voto.

Questa è l'uscita di emergenza rispetto a gravissime situazioni finanziarie che causeranno il dissesto del nostro Paese. Stiamo parlando di *fiscal compact* e di situazioni che arriveranno a soffocare quella difficile ripresa economica che oggi i dati economici e finanziari dicono ancora lontana.

Questa è l'uscita d'emergenza. Si chiede che ciò sia inserito in Costituzione, che sia eliminato l'obbligo per il nostro Paese di soggiacere supinamente a situazioni di vincolo finanziario come quelle che abbiamo appena elencato e che hanno prodotto il disastro economico europeo cui stiamo partecipando. Questa è l'uscita d'emergenza. Con il vostro voto potete... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione a favore del Governo. Credo molto nella possibilità di poter ricontrattare e rivedere i vincoli, dal punto di vista non del loro impianto, ma di quella possibile flessibilità che il *premier* Renzi ha indicato tra le sue priorità e che - immagino - sia il suo prossimo impegno nell'ambito del nuovo assetto dell'Unione europea, una volta stabilito, nel contesto dell'Unione europea, l'incasellamento di tutti i ruoli, soprattutto sul fronte economico.

Una volta compreso che l'Italia non avrà un ruolo nel sistema europeo, oltre quello che Mario Draghi già detiene alla BCE, a maggior ragione il nostro Paese si troverà nelle condizioni di dover chiedere con forza un'articolazione più flessibile nell'applicazione di quei vincoli, dato l'anticipo del pareggio di bilancio e dato anche l'inesorabile vincolo del *fiscal compact*. Penso che un'occasione come questa non debba essere perduta, per poter consentire al nostro Paese e al nostro Governo, nel caso in cui, dal punto di vista politico, si riuscisse ad invertire la rotta dell'Europa, di poter rivedere, a favore dell'Europa, ma soprattutto del nostro Paese, la cadenza di quei vincoli e la loro organizzazione, negandone la sacralità e uscendo, quindi, sul serio da una politica di *austerity*, che è quella che ci ha condotto ai dati ISTAT di oggi. Come potremo farlo se non avremo colto l'opportunità di svincolarci, come altri Paesi, da questo impianto, lasciando questi aspetti al giudizio dei Governi, della politica, ma soprattutto della volontà popolare? *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.8, presentato dal senatore Tremonti e da altri senatori, identico agli emendamenti 30.9, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, 30.10, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, e 30.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Il senatore Marton fa segno di voler intervenire, indicando i banchi del Gruppo PD)*.

Prego i senatori Segretari di seguire i lavori.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, le tessere sono sempre lì.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione dei senatori Segretari, io non posso seguire tutto. *(Applausi ironici dei senatori Crimi e Airola)*.

AIROLA *(M5S)*. Ma è modo di condurre l'Aula? Sveglia! *(Viene estratta una tessera dal dispositivo di voto. Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.13, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, annulliamo la votazione. Ha facoltà di parlare.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, con l'emendamento 30.13 chiediamo che il gettito dei tributi e delle entrate proprie dei Comuni non possa essere assegnato allo Stato. Siamo stanchi che, dal Governo Monti, passando da quello Letta e arrivando a quello Renzi, lo Stato utilizzi i sindaci per fare gli esattori. Ricordo che vi sono tributi, come l'IMU di categoria D, che finiscono totalmente nelle casse dello Stato.

Gli enti del Nord rinunciano volentieri ai quattro soldi del Fondo di solidarietà, ma si vogliono tenere tutti i tributi propri. È uno scandalo che noi denunciamo. Invitiamo tutti i senatori dell'Assemblea ad approvare questo emendamento. I sindaci non possono fare gli esattori per conto dello Stato. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.13, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Il senatore Orellana fa cenno di voler intervenire)*.

Senatore Orellana, può intervenire sul prossimo emendamento, che è simile.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.14.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto. Ritengo che in un sistema solidale, anche se stiamo andando verso una forma di federalismo in cui ci sono organi territoriali come le Regioni e le Città metropolitane, l'elemento tributario debba rimanere allo Stato centrale, quindi tutte le risorse in entrata dovrebbero andare il più possibile allo Stato. Abbiamo già le addizionali regionali e comunali che contribuiscono a finanziare questi enti intermedi, ma soprattutto l'emendamento 30.14 dà autonomia attribuita alle Regioni e quindi non vedo perché dobbiamo votare a favore.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, mi rifaccio a quello che aveva detto il senatore Gaetti all'inizio di questa seduta. Avevate previsto 80 ore per le votazioni; stiamo votando, sono ancora disponibili 75 ore di tempo per le votazioni (vi prego di verificare). Pertanto, per le votazioni date almeno il tempo di intervenire a chi chiede di farlo - almeno quello - senza fare tanto gli sbruffoni *(Proteste dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.14, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.15, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.16

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Vorrei sapere se è stato completamente abolito...

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori do la parola solo al Capogruppo, se c'è.

D'ANNA *(GAL)*. Sono io il Capogruppo, mi dispiace per lei. *(Applausi ironici. Ilarità)*. Mi faccia capire sulla base di quale punto regolamentare lei, nonostante la disponibilità di tempo che il senatore Crimi poc'anzi rammentava, ha decretato che i Gruppi o i Capigruppo o espressioni del Gruppo non possono fare la dichiarazione di voto, fosse anche di dieci secondi. Lo dico per svelenire anche il clima: lei ricorda la trasmissione «Il musichiere»? Lei mi ricorda Mario Riva.

PRESIDENTE. La ringrazio per l'accostamento che mi fa veramente piacere.

D'ANNA *(GAL)*. Mi può rispondere? Si può fare la dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Se la vuole fare sì, ma se vuole fare altre argomentazioni mi dispiace. Le sue sono più musicali.

D'ANNA *(GAL)*. Io ho capito benissimo che domani viene il Presidente del Consiglio e ci dobbiamo

far trovare con il grembiulino pulito e il compito fatto. *(Applausi del senatore Buemi)*. Io questo l'ho capito, però non precluda, non conculchi i diritti elementari dei senatori. Lei è al di sopra delle parti. Cosa le interessa il fatto di concludere un'ora prima o un'ora dopo?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo sulla stessa questione che abbiamo già posto prima quando dovevamo illustrare gli emendamenti e abbiamo fatto tutti una corsa accelerata su questioni, come si è visto, molto complesse.

Pertanto, signor Presidente, visto che è nella sua facoltà e avendo comunque a disposizione un monte ore che non è stato consumato, le chiedo di fare in modo che si possa intervenire per fare delle dichiarazioni di voto che abbiano un po' di senso, anche perché mi pare che il decreto-legge competitività non sia ancora in arrivo (forse arriverà questa notte), quindi ritengo che lei non abbia un obbligo di sbrigarsi immediatamente per affrontare il decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatrice, le do la parola per dichiarazione di voto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.21.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, almeno l'annuncio di voto vorrei farlo.

PRESIDENTE. Lo può fare sull'emendamento 30.21.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Avevo alzato la mano anche prima.

Quanto previsto nell'emendamento 30.21 si estende non soltanto all'Unione europea, ma anche agli accordi con gli altri organismi internazionali. Dichiaro pertanto il voto favorevole su questo emendamento e anche sull'emendamento 30.22.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.22.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, anche per memoria del senatore Barani, che spesso e volentieri credo che, per eccesso di confidenza, si dimentichi le proprie attribuzioni.

PRESIDENTE. Per favore, per leggere il Regolamento...

CANDIANI *(LN-Aut)*. Articolo 11 del Regolamento: «*Attribuzioni dei Segretari.* 1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale (...); tengono nota dei Senatori iscritti a parlare (...)».

Senatore Barani, la prego di coadiuvare il Presidente in questa funzione.

PRESIDENTE. Guardi che lo fa egregiamente, anche troppo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.27.

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 30.28. Non condivido le motivazioni che sono state poste, perché l'emendamento precisava la competenza. Mi auguro che, nel prosieguo delle deliberazioni su questi temi, si possa ritornare su questo aspetto, che completa semplicemente la materia.

Nell'occasione,preannuncio anche il ritiro dell'emendamento 30.81.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei far mio l'emendamento 30.28 del senatore Pagliari.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.27,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Pagliari e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Mussini, identico all'emendamento 30.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.31, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annullo la votazione sull'emendamento 30.32. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei soltanto avvisare che sull'emendamento 30.35 vorrei intervenire per dichiarazione di voto. Poiché andiamo molto veloce, ho pensato di anticiparglielo.

PRESIDENTE. Ha fatto bene ad anticiparlo, se però fate la richiesta per iscritto e la consegnate agli assistenti, ci facilitate il compito e favorite la celerità.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per ricordarle che sull'emendamento 30.33 noi avevamo chiesto un voto segreto, non lo so se le consta.

PRESIDENTE. Siamo ancora all'emendamento 30.32.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Glielo volevo ricordare in anticipo.

PRESIDENTE. Vedremo se c'è conferma di questo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.33, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 30.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 30.34.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.35.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, si era prenotata.

BULGARELLI *(M5S)*. Grazie, comandante, lei è sempre gentilissimo, ma non mi metta la nota sul registro per favore, giuro che non dirò niente per meritarla.

PRESIDENTE. Non ho registro.

BULGARELLI *(M5S)*. Questo emendamento parla della tutela delle minoranze. *(Brusio)*. Ascoltatemi, per favore, parlo una volta ogni tanto! L'emendamento 30.35 riguarda la tutela delle minoranze. Mi chiedevo però chi tutelerà gli italiani, visti anche i dati ISTAT che sono usciti oggi per quanto riguarda l'economia e l'andamento della situazione in Italia, ormai credo che anche l'italiano potrebbe essere considerato una minoranza e quindi i cittadini dovrebbero essere tutelati sia con questa riforma costituzionale, sia a livello economico.

Credo quindi che sia il caso, non solo di sospendere questi lavori, ma anche di iniziare a parlare delle cose serie, come dimostra appunto quello che oggi l'ISTAT ha detto. Forse anche all'ISTAT ci saranno solo gufi e rosiconi, non so.

Speriamo che almeno questo emendamento passi, visto che finora non è passato nulla, e che prima o poi anche gli italiani nel loro complesso siano tutelati.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.35, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.37, presentato dai senatori Lanzillotta e Quagliariello.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.38, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.39, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.41.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 30.41 riguarda la semplificazione amministrativa, il che vuol dire vederci più chiaro e meglio, così che tutto sia più facile e più comprensibile, rendendo anche più logico il funzionamento dell'amministrazione. Semplificare l'azione amministrativa vuol dire tagliare passaggi procedurali, controlli e adempimenti inutili ovvero

eliminare tutto ciò che è superfluo o addirittura dannoso per un buon funzionamento dell'amministrazione.

La semplificazione amministrativa è un mezzo per migliorare il rapporto con l'amministrazione dei cittadini, dei soggetti economici, delle formazioni sociali, nonché ovviamente di tutti coloro che operano all'interno del sistema amministrativo stesso.

In questo senso la semplificazione amministrativa si può considerare sinonimo di riforma amministrativa, cioè di un cambiamento complessivo dell'amministrazione finalizzato a rendere la sua azione più efficiente, rapida ed economica.

La premessa di cui sopra ha lo scopo di evidenziare l'importanza di una competenza esclusiva dello Stato in materia, in modo di consentire ed assicurare l'utilizzo conforme degli strumenti di semplificazione su tutto il territorio nazionale, con conseguente beneficio per tutti i cittadini italiani.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

FUCKSIA *(M5S)*. Si ritiene inoltre precisare, per maggior chiarezza, che la semplificazione amministrativa si applica a tutta l'azione della pubblica amministrazione di cui il procedimento risulta, per quanto importante, un sottoinsieme.

A nostro avviso appare dunque opportuna nel testo la precisazione che si propone con l'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione...

PRESIDENTE. Le ricordo però che è già intervenuta la senatrice Fucksia per il suo Gruppo.

FATTORI *(M5S)*. Domando però di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, mi scusi, ma non intervengo mai e, se decido di intervenire, evidentemente c'è un motivo, per cui vorrei che il dibattito continuasse a svolgersi in maniera civile, anche nel rispetto delle persone che non parlano mai e che magari hanno qualcosa da dire.

Il mio Gruppo ha deciso di non partecipare alle votazioni perché in questo momento ci sono altre priorità per il Paese, come ci dicono i dati ISTAT. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ciò nonostante, io voterò in dissenso dal mio Gruppo su questo emendamento perché credo che la semplificazione sia comunque un dovere intrinseco di uno Stato civile: non ha senso introdurre norme per la semplificazione in una Costituzione, quando si tratta di norme di procedura amministrativa che dovrebbero essere soltanto delle norme di buon senso.

Credo che con tutti questi emendamenti, che vanno abbastanza nel dettaglio rispetto a quelle che dovrebbero essere invece delle procedure di buonsenso, stiamo veramente rovinando la nostra Costituzione, che è bellissima così com'è, mentre viene manipolata da persone che non hanno il diritto di farlo, compresi noi che non siamo legittimati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, in parte mi ha bruciato la senatrice Fattori, nel senso che concordo col ribadire che è importante la semplificazione a livello amministrativo, ma credo che sia pleonastico introdurre questo aspetto all'interno di un articolo della Costituzione. È intrinseco il fatto che, quando si fanno delle leggi e si organizza un'amministrazione pubblica, lo si debba fare nel modo più snello e congruo possibile.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo sulla prima parte dell'emendamento 30.41, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, fino alle parole «semplificazione amministrativa».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.41 e l'emendamento 30.40.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.43, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.45.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, avevo comunicato per iscritto il ritiro degli emendamenti 30.43 e 30.45. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut)*. Chiedo pertanto che venga annullata la votazione sull'emendamento 30.43.

PRESIDENTE. Ormai è stato votato.

ICHINO *(SCpI)*. Non avrebbe potuto essere votato, dal momento che l'avevo ritirato.

SANTANGELO *(M5S)*. Ha ragione!

ICHINO *(SCpI)*. Ho presentato un documento scritto alla Presidenza almeno mezz'ora fa.

PRESIDENTE. A chi è arrivato il documento non lo sappiamo: verifichiamo dunque se c'è un documento sul ritiro di questi emendamenti.

ICHINO *(SCpI)*. L'ho consegnato agli Uffici.

PRESIDENTE. C'è una dichiarazione di ritiro, d'accordo: annulliamo la votazione dell'emendamento 30.43, che è stato ritirato insieme all'emendamento 30.45.

CASINI *(PI)*. Un altro annullamento?

PRESIDENTE. Calma, colleghi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.46.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare all'Aula che in quest'emendamento si chiede che la disciplina delle politiche sociali si collochi nella cornice generale riservata alla competenza esclusiva dello Stato e che questa disciplina rientri nella categoria giuridica denominata «norme generali», che è nota e non crea incoerenze, discrezionalità o confusione, perché è già stata ampiamente definita bene dalla Corte costituzionale.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, per prima cosa desidero aggiungere la mia firma a quest'emendamento 30.46 e al successivo, della senatrice Dirindin.

Vorrei poi aggiungere di essere rimasto abbastanza allibito dal fatto che di questo Titolo V e dell'articolo 117 della Costituzione non si sia minimamente parlato in Commissione e si sia risolto il problema della discussione in Aula in un discorso tra senatori, senza riuscire a capire cosa volessero dire i relatori, che hanno speso due o tre parole sull'articolo 116, saltando completamente il 117.

Tra l'altro, nella discussione, l'espressione «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute»

vuol dire tutto e nulla. Lo stesso è stato fatto un riferimento alle disposizioni generali e comuni per le norme dell'ordinamento scolastico e lo stesso ancora sull'ambiente. Mi sembra una cosa totalmente ridicola.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere se è possibile aggiungere la firma a quest'emendamento, perché la sanità è un argomento che mi sta particolarmente a cuore.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Dirindin se è d'accordo.

DIRINDIN *(PD)*. Sì, signor Presidente.

FATTORI *(M5S)*. Vorrei poi chiedere, se possibile, di aggiungere la mia firma anche a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 30 tendenti a garantire i livelli essenziali di assistenza.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, desidero aggiungere anch'io la mia firma all'emendamento 30.46.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Dirindin se è d'accordo.

DIRINDIN *(PD)*. Certamente, signor Presidente.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole all'emendamento in esame. Uno che, come me, conduce una battaglia per le autonomie speciali e per una più consistente autonomia regionale ritiene comunque che queste siano materie che devono essere trattate con grande uniformità, in maniera tale da garantire a tutti i cittadini italiani i medesimi diritti.

DE BIASI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei formulare una proposta a firma mia, della senatrice Bianconi e del senatore Romano, per chiedere al Governo di impegnarsi ad assumere le iniziative opportune affinché nel seguito dell'*iter* della riforma costituzionale possa essere ulteriormente precisata la competenza legislativa dello Stato sull'insieme delle politiche sociali.

Lo dico perché l'emendamento che ho sottoscritto, così come anche il successivo, meritano il massimo dell'attenzione.

Vi sono evidentemente motivazioni per le quali non è possibile dare un parere positivo. Credo sia giusto rimanga traccia, non soltanto nel dibattito ma nei dispositivi decisionali, dell'indirizzo del Governo in questo senso.

Chiedo quindi alle senatrici Guerra e Dirindin, firmatarie degli emendamenti 30.46 e 30.47, di ritirare i rispettivi emendamenti votando questo ordine del giorno in modo tale che rimanga nell'impianto delle decisioni prese, e non solo nel dibattito, traccia dell'importanza dell'inserimento delle politiche sociali nei livelli nazionali.

PRESIDENTE. Senatrice Dirindin, accoglie la proposta avanzata dalla senatrice De Biasi di ritirare il suo emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno?

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, apprezzo molto lo sforzo della collega De Biasi, ma credo che continuare a rinviare non sia la strategia migliore. Quindi propongo di sottoporre il mio emendamento a votazione. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Senatrice Guerra, la proposta è stata rivolta anche a lei.

GUERRA *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento è molto semplice perché equipara le politiche sociali a istruzione e salute. Purtroppo si tratta di esprimere un sì o un no, non c'è bisogno di altre elucubrazioni. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

MOLINARI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 30.46, importantissimo perché ci ricorda quando dicevamo e cioè che toccare la Parte seconda della Costituzione va ad incidere sui diritti fondamentali previsti nella prima. Qui ci vengono ricordati quei diritti fondamentali che caratterizzano le costituzioni nate dopo la liberazione nazifascista, che sono la tutela dei diritti sociali e civili, invisi alle varie organizzazioni finanziarie che vorrebbero abolire questa Costituzione; e quest'Aula non lo deve dimenticare! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno della senatrice De Biasi.

PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, l'emendamento 30.46 non è stato trasformato in un ordine del giorno.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. La senatrice De Biasi lo ha appena presentato alla relatrice Finocchiaro.

PRESIDENTE. Si tratta di un altro ordine del giorno? La senatrice Dirindin non ha accettato di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, ma ha chiesto che venga votato.

Colleghi, ci sono dei termini per la presentazione degli ordini del giorno, non si può procedere in questo modo.

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dire che ero tra i firmatari di questo emendamento, e che ora ritiro la firma. Credo che le osservazioni della senatrice De Biasi siano giuste, in analogia con quanto è stato fatto anche per un altro emendamento relativo al diritto allo studio. Il tema è lo stesso e quindi credo che un ordine del giorno al Governo sia più che utile.

Spero quindi che l'ordine del giorno venga presentato e mi dicono che è già stato fatto. Ritiro quindi la mia firma dall'emendamento 30.46.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente intervengo per due ragioni. La prima per chiedere alla collega Dirindin di poter sottoscrivere il suo emendamento. La seconda, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo, essendo meritevole la considerazione che la senatrice Dirindin intende introdurre all'interno di un sistema sanitario, che da quando è passato alle Regioni è un po' il vestito di Arlecchino.

Lo stesso dicasi per il riparto del Fondo sanitario, che crea disarmonie e discrasie rispetto alla possibilità delle varie Regioni di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Pertanto, richiamare tale principio in Costituzione potrebbe portare di conseguenza sia all'adozione dei costi *standard*, sia ad un diverso metodo di finanziamento del sistema e del riparto alle Regioni del Fondo sanitario.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, in analogia con la formulazione lessicale che avevo sostenuto nel mio emendamento, quella della collega Dirindin mi pare soddisfacente, o comunque più vicina alla mia, rispetto alla vicenda di legislazione sociale che si ricongiunge a quella sanitaria dei livelli essenziali.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Dirindin per il coraggio e l'ottima

iniziativa e le chiedo cortesemente di poter apporre la mia firma al suo emendamento.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Presidente, vorrei ritirare la mia firma agli emendamenti 30.46 e 30.47 e chiedere ai colleghi di ripensare sulla proposta fatta dalla senatrice De Biasi all'Aula, e cioè di impegnare il Governo attraverso un ordine del giorno a rivedere tutta la materia. Devo ammettere che la norma, così come è uscita dalla Commissione - ringrazio i relatori per lo sforzo che hanno sostenuto - è sicuramente poco chiara.

Quindi, con un attimo di calma e non con la concitazione dell'Aula, tutta quella materia che è assolutamente delicata, complessa e articolata va riscritta in maniera da non creare ulteriore confusione con le materie concorrenti. Così come è scritta nell'articolato la norma porterebbe indubbiamente ad altri contenziosi.

Quindi, chiedo una riflessione ulteriore da parte del Governo e dei relatori ed accettiamo l'ordine del giorno. Riflettiamo ulteriormente e scriviamo in modo migliore questa norma per non ritrovarci come nel 2001.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno deve essere ancora presentato.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, in questo *tsunami* che stiamo affrontando con un *tour de force* improponibile e irripetibile, abbiamo avuto la fortuna - si tratta senz'altro di una fortuna - per cui il caso ha voluto che si risparmiassero dalla rivoluzione costituzionale gli articoli 3 e 32.

Credo sia questo un fatto estremamente positivo, perché i principi dell'universalità, della solidarietà e dell'equità sono scritti nella storia del tricolore e credo che la Costituzione, all'interno di questi articoli, racchiuda in modo efficace la sintesi di battaglie sociali che hanno portato il nostro Paese a guadagnare livelli di equità e progresso che non possiamo assolutamente lasciare impregiudicati in un momento delicato quale quello che stiamo affrontando.

Su questi presupposti chiedo alle colleghe Dirindin e Guerra di poter sottoscrivere i loro emendamenti ed eventualmente, se dovessero essere trasformati - così come chiede la collega De Biasi - in un ordine del giorno, ritiro la mia firma ai medesimi e l'aggiungo all'ordine del giorno.

È un atto di buona volontà. È un atto che dobbiamo per rispetto nei confronti di chi ha scritto la Costituzione e ha creduto nei valori fondanti della medesima. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato il gran numero di firme che si chiede di poter apporre o di ritirare, chiunque voglia intervenire in tal senso deve far pervenire alla Presidenza per iscritto la propria intenzione.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, se intende intervenire per chiedere di apporre la sua firma....

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Mi spiace, Presidente, ma l'ho già firmato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cosa?

Stiamo parlando dei diritti civili e sociali in un Paese cosiddetto democratico? Disposizioni generali per la tutela della salute: avete votato un Senato che non garantisce le minoranze e adesso ci scandalizziamo per questa cosa? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È allucinante! Non riesco veramente a capire cosa cambi. Ci vuole solo coraggio. Abbiate, dunque, un po' di coraggio. Stimo tantissimo la collega Guerra, che è una senatrice preparata. Lei ha notato che manca questa cosa: mettiamola.

Ministro, abbia un po' di coraggio. Il provvedimento deve passare ancora alla Camera dei deputati, poi dovrà tornare all'esame del Senato. Cosa faremmo mai? Di danni ne abbiamo già fatti a sufficienza.

Garantiamo almeno la tutela della salute e i diritti civili e sociali. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-MovX e Misto-SEL)*.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, chiedo innanzi tutto di sottoscrivere l'emendamento 30.46. Inoltre, dichiaro su di esso il voto favorevole e sottolineo che, in particolare, alla lettera *m*-bis) propone la dizione «norme generali». Si tratta di un argomento molto importante su cui mi riservo di intervenire in occasione della votazione di un prossimo emendamento a mia prima firma, che tra l'altro ripristina il testo governativo ed elimina una serie di ambiguità sorte con la disposizione introdotta dai relatori. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

GUERRA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(PD)*. Signor Presidente, tengo moltissimo a questo tema e vorrei sottolineare che forse è stato un po' frainteso perché l'intervento è molto chirurgico. Si tratta cioè soltanto di portare le politiche sociali allo stesso livello previsto nel testo attualmente in votazione per l'istruzione e la salute.

Da questo punto di vista, accetto la proposta di ritirare l'emendamento 30.47 e trasformarlo in un ordine del giorno per massimizzare il risultato a cui tengo davvero in modo particolare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, siamo firmatari di questo emendamento e non intendiamo ritirarlo e conseguentemente trasformarlo in un ordine del giorno. Stiamo parlando di una questione molto seria per la quale chiedo l'attenzione del Governo e dei relatori. Si tratta, infatti, di garantire a tutti i cittadini italiani i medesimi livelli di servizio.

Su questa vicenda alcuni di voi hanno aperto un contenzioso pesantissimo con altre forze politiche e per altri territori del Paese. Non è accettabile che questo principio venga violato.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 30.46 venga votato per parti separate. La prima parte è quella che riguarda la lettera *m)* e riguarda i diritti civili e sociali, la seconda parte è quella della lettera *m*-bis)e riguarda le questioni sanitarie e le politiche sociali. Credo, signor Presidente, di essere stato chiaro.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, so che il mio intervento è un po' in controtendenza rispetto a quello dei colleghi che mi hanno preceduto.

Invito tutti i senatori a svolgere una riflessione. Con questa riforma abbiamo praticamente svuotato le competenze legislative delle Regioni e una competenza dopo l'altra passa nella competenza primaria dello Stato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Vi è una vera e propria corsa per aggiungere una competenza dopo l'altra a quelle esclusive dello Stato. A un certo punto, dobbiamo chiederci che senso abbia mantenere le Regioni se alla fine non decidiamo cosa devono fare in futuro. *(Applausi del senatore Candiani)*. Infatti, se non possono neanche fare le politiche sociali, mi domando a cosa servano le Regioni. *(Applausi dei senatori Bisinella e Arrigoni)*.

A un certo punto bisogna dire basta. Noi siamo partiti dal voler correggere alcune distorsioni della riforma del 2001, poi però è venuta fuori una vera e propria controriforma. Invito i colleghi a riflettere su questo punto e comunque il Gruppo Per le Autonomie voterà contro l'emendamento. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Voglio intervenire perché anche questa discussione ha posto tanti temi e vorrei che ciascun collega sapesse cosa vota nell'affrontare gli emendamenti che adesso vengono al nostro esame.

Vorrei innanzitutto rassicurare i colleghi sul fatto che noi siamo partiti esattamente dalla necessità di evitare che su temi particolarmente delicati come la salute e l'istruzione potesse replicarsi quel conflitto tra Stato e Regioni che si è verificato sino a questo momento. Come i colleghi ricordano, a Costituzione vigente le materie della tutela della salute e dell'istruzione sono materie di legislazione concorrente. Ecco perché nell'affrontare la questione noi abbiamo ritenuto di riservare alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Abbiamo detto inoltre che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato l'emanare disposizioni generali e comuni; comuni nel senso che assicurino l'uniformità sul territorio nazionale, per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro.

Nel frattempo, la giurisprudenza costituzionale intervenuta nei casi di conflitto ci ha detto esplicitamente due cose, proprio con sentenze in materia di sanità. Innanzitutto ci ha detto dice che adoperare l'espressione «norme generali» in realtà attribuiva allo Stato una competenza legislativa pervasiva anche negli ambiti dell'organizzazione territoriale dei presidi sanitari. La seconda cosa che la Corte costituzionale ci ha detto è che indubitabilmente appartengono alle Regione le attività di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali che, infatti, nel testo che è all'esame dell'Aula, sono affidati alla competenza delle Regioni, essendo sparita la legislazione concorrente.

Colleghi, dico questo proprio per evitare che su un tema sul quale tutti abbiamo una sensibilità particolare si possano ingenerare equivoci in Aula. In questo senso l'emendamento della senatrice Dirindin si limita a ribadire quanto è già scritto alla lettera *m)* dell'articolo 117, replicandolo identicamente, con un'unica modifica, oltre a dividere in lettera *m)* e *m-bis)*, che reintroduce l'espressione «norme generali »; espressione che, come sappiamo, è stata essa stessa origine di conflitto che poi la Corte costituzionale ogni volta è dovuta intervenire a dirimere. In questo senso, prego la senatrice Dirindin di ritirare il suo emendamento. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Noi accoglieremmo, a conferma di questo spirito unificante dell'Aula di particolare attenzione nei confronti di questi temi, l'ordine del giorno presentato dalla senatrice De Biasi, dalla senatrice Bianconi e dal senatore Romano che, tra l'altro, vale a riaffermare la particolare cura con la quale il Senato ha scritto e difende questo testo, che è solo in prima lettura. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD e dal senatoreRomani Paolo)*.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Oggi pomeriggio ho esordito dicendo che su questi temi si era discusso troppo poco. Abbiamo cercato di discutere in maniera utile in questo caso, e non siamo pervenuti a un chiarimento. Mi sembra che i chiarimenti siano tutti legati a interpretazioni sulle quali c'è difformità anche nella giurisprudenza, comprese le relazioni che i saggi hanno presentato l'anno scorso.

Come ho detto prima, apprezzo l'attenzione che finalmente oggi pomeriggio è stata data a questo tema. Dico «finalmente», e mi scuso per il termine un po' forte, ma mi sembra che altrimenti rischiavamo di trattare il Titolo V in maniera assolutamente superficiale. Siccome credo che ognuno di noi si sia fatto una sua idea, mi permetto solo di aggiungere, a quello che molto attentamente la relatrice Finocchiaro ha dichiarato, che nel mio emendamento, oltre a ripristinare norme generali, abbiamo inserito anche le politiche sociali.

Quindi, nel mio emendamento vi sono due proposte di modifica, mentre in quello della collega Guerra vi è soltanto la modifica riguardante delle politiche sociali e non il riferimento alle sole norme generali.

Siccome abbiamo aspettato tanto, penso che forse ci siamo fatti un'idea, per cui verifichiamo l'Aula che cosa pensa. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 30.46, avanzata dal senatore Arrigoni.

Non è approvata.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, mi pare che il dibattito sia stato ampio.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Considerato che gli emendamenti 30.46 e 30.47 sono identici nella prima parte, ossia nella lettera *m)*, le chiedo di mettere in votazione solo la prima parte dell'emendamento 30.46.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, lei è rimasto un po' indietro, perché l'emendamento 30.47 è stato già trasformato nell'ordine del giorno G30.700.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.46, presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco...

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Scusi. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per una questione di principio. L'emendamento 30.47 la senatrice Guerra può trasformarlo in ordine giorno, ma con il permesso di tutti gli altri firmatari. Noi siamo firmatari, quindi non può ritirarlo.

PRESIDENTE. C'è un parere della Giunta per il Regolamento che dice: «Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine giorno ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento, gli altri firmatari non possono chiedere la votazione dell'emendamento». Questo è il parere della Giunta per il Regolamento del 13 maggio 2009, riportato in nota al Regolamento. *(Commenti della senatrice De Petris)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.49.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, le ho fatto una domanda prima. Le ho detto che noi siamo presentatori dell'emendamento 30.47...

PRESIDENTE. Forse è la stanchezza. Le ho risposto leggendo una nota che è nel Regolamento. È una decisione della Giunta per il Regolamento e quella applichiamo, secondo una prassi approvata dalla Giunta per il Regolamento. Quindi credo di avere risposto, dopodiché non so di che cosa dobbiamo parlare.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei precisare - e lo dico anche a chi dal banco della Presidenza fa segno - che l'emendamento 30.48 è stato messo in votazione mentre si discuteva della questione concernente l'emendamento 30.47. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Senatrice Petraglia, al contrario. Si è intervenuti mentre la votazione era aperta. Non cerchiamo di cambiare le cose. Prego, intervenga in dichiarazione di voto.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Non c'è stato dato il tempo per fare la dichiarazione di voto.

Con l'emendamento 30.49, che è in piena sintonia con gli emendamenti delle senatrici Dirindin e Guerra, abbiamo voluto introdurre un'ulteriore precisazione, laddove si prevede che è necessario individuare i livelli minimi delle prestazioni. Ciò significa che su tutto il territorio nazionale ci dovrà essere uno *standard* minimo uguale per tutti, proprio per non creare disparità in ogni Regione sui diritti civili, sui diritti sociali, sulle questioni delle politiche sociali, sulla salute, su tutti quelli... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, concluda senatrice.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Fa niente, Presidente.

PRESIDENTE. Non vuole concludere.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, glielo dico preventivamente, altrimenti non è possibile. Chiediamo di poter fare la dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti. Lo dico preventivamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. I tempi sono esauriti, veramente.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. L'annuncio di voto, Presidente.

PRESIDENTE. Per l'annuncio di voto saranno dieci secondi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.50, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.51, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, mi prenoto per il prossimo emendamento.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento 30.52 non sia sottoscritto da lei.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. E allora? Non posso fare la dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Lei ha detto che avrebbe fatto la dichiarazione di voto per tutti gli emendamenti di cui è firmataria.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. No.

PRESIDENTE. Vuole fare una dichiarazione di voto per tutti?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Quando alzo la mano voglio fare la dichiarazione di voto, come fanno tutti.

PRESIDENTE. Lei può fare un annuncio di voto, perché il tempo a sua disposizione è scaduto. Prego. *(Commenti. Alcuni senatori indicano il tabellone delle votazioni)*. Mi scusi, è ancora in corso la votazione precedente. Non è possibile lavorare con continue interruzioni.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.52.

Prego, senatrice, annunci il voto.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. No, signor Presidente, faccio la dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice, qualcosa faccia.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ma io faccio, signor Presidente. Se vuole può anche spegnermi il microfono! *(La senatrice De Petris allontana bruscamente il microfono, che colpisce il senatore De Cristofaro)*.

PRESIDENTE. Attenzione, senatrice, che fa male al senatore De Cristofaro. Non vogliamo altre violenze in Aula.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, non mi ha fatto parlare!

PRESIDENTE. Ma lei ha spostato il microfono.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, mi dia due minuti: l'argomento è importante e non sono potuto intervenire in fase di illustrazione perché ho fatto l'intervento sull'ordine dei lavori, come ricorderà. Vorrei attirare l'attenzione dei relatori...

PRESIDENTE. Se lei interviene per il Gruppo Misto toglie la parola alla capogruppo De Petris. Mettiamoci d'accordo. Senatrice De Petris, interviene lei o il senatore Bocchino per il suo Gruppo?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Benissimo. Il senatore Bocchino può benissimo parlare; ha chiesto la parola: parli. Poi farò la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prego, senatore Bocchino. Lei sta facendo la dichiarazione di voto per il Gruppo Misto. Non ci saranno altri tempi.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Sull'emendamento 30.52 richiamo l'attenzione dei relatori e del Governo. Si sostituisce l'espressione «disposizioni generali e comuni» con «norme generali».

Io ho seguito quello che ha detto la presidente Finocchiaro nel campo della sanità, ma in quello dell'istruzione è avvenuto esattamente l'opposto, cioè le sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato che lo Stato si è allargato troppo nella materia del dimensionamento scolastico. Le norme emanate dallo Stato sono state dichiarate nulle, solo che nel frattempo si sono persi 1.500 istituti scolastici e 2.500 direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole.

È quindi necessario cambiare la dizione «disposizioni generali e comuni», di cui nessuno conosce il significato (pertanto si genereranno ulteriori contenziosi presso la Corte costituzionale), e ripristinare la dizione «norme generali», come era la prima formulazione del Governo.

Invito quindi i relatori a esprimersi di nuovo su questo emendamento e a dichiarare la loro contrarietà se insistono in tale posizione. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. I relatori fanno cenno che confermano il loro parere.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.52, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 30.53 è stato espresso un parere contrario, quindi lo trasforma in un ordine del giorno, senatore Mandelli? Se ha predisposto il testo, la invito a darne lettura.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, leggo le due righe finali del dispositivo: «in sede di applicazione dei principi costituzionali, a preservare l'omogeneità e l'unitarietà dei modelli di assistenza sanitaria per i cittadini, dovendosi intendere riservata allo Stato la materia della tutela della salute».

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, io mi sarei augurato che quello che aveva appena detto la relatrice Finocchiaro venisse ascoltato. Non possiamo continuare a dire che l'acqua calda è calda, perché tutto quello che è stato chiesto c'è già nel testo. Esprimo quindi parere contrario sull'ordine del

giorno G30.53.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G30.53, presentato dai senatori Mandelli e Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.54, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori. *(La senatrice Fucksia fa cenno di voler intervenire).*

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.55.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, volevo illustrare i precedenti, ma non sono riuscita ad intervenire. *(Proteste dal Gruppo PD)*. Ebbene sì, sono tornata invisibile; era già successo giorni fa, quando ho tenuto per tre giorni la mano alzata per chiedere la parola. Mi scusi un attimo, signor Presidente, non ho parlato quasi mai. È veramente frustrante per un senatore, portavoce di un certo numero di cittadini, trovarsi all'interno di un Parlamento, che dovrebbe essere per definizione il luogo del confronto, e essere tarpato negli interventi. È veramente frustrante, signor Presidente.

Comunque, senza andare nel dettaglio di come sono stati condotti i lavori e di come è stato soffocato il dialogo in quest'Aula (una cosa che trovo gravissima e penalizzante anche per il risultato di questa pseudoriforma che tireremo fuori), penso che questi emendamenti siano importanti e non sovrabbondanti. Infatti, sappiamo benissimo che tutta la riforma del Titolo V fatta nel 2001, sempre a colpi di maggioranza, perché questa maggioranza ha imparato in tempi lontani e si sa che i maggiori danni all'Italia li ha fatti proprio questa maggioranza... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Un annuncio di voto. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, c'è una questione che vorrei sottoporre ai relatori. Questo emendamento aggiunge, dopo le parole «sicurezza alimentare», le parole «qualità alimentare», perché noi non possiamo trattare a livello di competenza statale solo le questioni che riguardano un fatto puramente di sicurezza alimentare.

Vi è un problema generale del Paese, che credo sia di competenza esclusiva dello Stato: la questione della sovranità alimentare e quindi della qualità. Chiedo ai relatori di aggiungere almeno la parola «qualità»; l'emendamento ritornerà anche dopo, come specifica aggiunta alla parola «sicurezza». Lo dico ai relatori: credo che ciò sarebbe molto importante per la salvaguardia del nostro sistema agroalimentare e della nostra agricoltura.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.56.

PARENTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 30.56, con l'auspicio che si crei un clima di coesione politico?istituzionale tra Stato e Regioni in materia di lavoro, che non consenta più di avere così grandi differenze nel territorio nazionale e di avere anche dispersione di risorse. Sul lavoro occorre una grandissima presa di responsabilità dei livelli istituzionali, perché è la vera emergenza del Paese.

Approfitto di avere la parola, per dire che ritiro gli emendamenti 30.72 e 30.134 ed annuncio la presentazione di un ordine del giorno che mette insieme i due emendamenti.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, trattando comunque il successivo emendamento 30.61 lo stesso argomento trattato dall'emendamento 30.56 della senatrice Parente, anticipo la volontà di ritirarlo, ricordando come nel complesso l'intera Commissione lavoro - credo di interpretare le opinioni di tutte o quasi tutte le colleghe e i colleghi - avrebbe auspicato il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, secondo la formula «tutela e sicurezza del lavoro», dalle Regioni allo Stato. Ciò soprattutto allo scopo di organizzare un'omogenea e integrata rete di servizi su tutto il territorio nazionale. Mi unisco pertanto alle considerazioni svolte poco fa dalla collega Parente, affinché, eventualmente con un ordine del giorno redatto rapidamente, si possa sottolineare l'importanza della leale collaborazione tra Stato e Regioni. Purtroppo, l'esperienza delle politiche attive, oltre a tutto necessariamente disgiunte da quelle passive, che sono nella competenza dello Stato, ha dato esiti molto negativi in tutta l'esperienza italiana dall'istituzione delle Regioni, con poche lodevoli eccezioni.

Ricordo che il collega Calderoli utilizzò, a favore delle competenze regionali, ciò che sta scritto in molte osterie, laddove si dice che per colpa di pochi non si fa credito a nessuno. Ho il timore che, a proposito del lavoro, si possa dire il contrario, cioè che per merito di pochi, di poche autonomie regionali o, nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, provinciali, si finisca con il fare credito a tutti.

Mi auguro ed insisto che la leale collaborazione, quale attraverso la legge delega sul lavoro stiamo cercando di promuovere, potrà superare le evidenti e patenti inefficienze che i servizi soprattutto pubblici al lavoro presentano in larghissima parte del territorio nazionale.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.57, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.58.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.60, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.61 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.63, presentato dai senatori

Barani e Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.64.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, devo necessariamente intervenire sull'ordine dei lavori. Nel pomeriggio le ho inviato una richiesta tramite lettera.

In essa, chiedevo la convocazione urgente di una Capigruppo in considerazione dei dati relativi al PIL, resi pubblici proprio questa mattina dall'ISTAT, che certificano lo stato di recessione in atto nel nostro Paese per il secondo trimestre consecutivo.

Le chiedevo di voler convocare al più presto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ritenendo infatti, e lo rimarco qui, che gli effetti di questa situazione debbano essere al più presto valutati nell'Aula del Senato. Pertanto, le scrivevo che è mia intenzione proporre in questa Capigruppo una modifica al calendario dei lavori vigente, al fine di affrontare immediatamente l'esame di provvedimenti relativi a iniziative in materia economica, in materia di lavoro, da tempo depositati in questo Senato sia dal mio che da altri Gruppi parlamentari. Mi riferisco, nel dettaglio, ai provvedimenti sull'anticorruzione, sulla delega del lavoro, sul reddito di cittadinanza e soprattutto mi riferisco a quanto citava una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea all'Italia.

Se mi dà del tempo e non mi interrompe, signor Presidente, vorrei spiegare perché è una questione sulla quale intendo assolutamente far riflettere l'Assemblea. L'Unione europea ci raccomandava nel luglio 2014 di rafforzare le misure di bilancio, di rafforzare la strategia, di procedere in maniera univoca alla riduzione del debito, di valutare l'efficacia della recente riduzione del cuneo fiscale, ma soprattutto di potenziare l'efficacia delle misure anticorruzione, di monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile; inoltre, e lo sottolineo, perché se possibile è ancor più grave, chiedeva di rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale, promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di medie e piccole dimensioni, ai finanziamenti non bancari.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, la prego di concludere.

PETROCELLI *(M5S)*. Vado a concludere, signor Presidente, mi consenta di completare.

L'Unione europea ci chiedeva nella delega lavoro di valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme sul mercato del lavoro per la creazione di posti di lavoro, per adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati, rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive e finalmente presentare una tabella di marcia dettagliata degli interventi entro il settembre 2014.

Ora mi sembra opportuna ed urgente la convocazione della Capigruppo per mettere questi temi reali e lavorare… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, concluda.

PETROCELLI *(M5S)*. …e lavorare per quanto necessario ancora nel mese di agosto, anche dopo l'8 agosto, perché il Paese se lo merita, oltre le riforme costituzionali. *(Applausi dai Gruppi M5S e NCD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, lei ha avanzato una richiesta di modifica di calendario, e come lei sa il preannuncio di modifica di calendario si fa a fine seduta, quindi può reiterare la sua richiesta in quel momento.

Per quanto riguarda la richiesta di convocare la Capigruppo, sono già in corso contatti, dopo che ho ricevuto la sua lettera, con il Ministro competente, per cercare di ottenere una sua disponibilità a venire in Aula. Dopo di che convocheremo la Conferenza dei Capigruppo sapendo che disponibilità c'è.

PETROCELLI *(M5S)*. Prima o dopo l'8 agosto? Spero che sia prima dell'8 agosto!

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, questo emendamento intende ripristinare la dizione «norme generali sull'istruzione» e vorrei chiedere una cosa ai relatori.

Con questo emendamento non si vuole fare una cosa diversa da quella che i relatori hanno voluto fare con l'emendamento 30.5000, con il quale hanno proposto la soppressione delle parole «disposizioni generali e comuni» per quanto riguarda l'ambiente e l'ecosistema. Dal momento che sulla stampa specializzata ho letto che molti esperti si sono lamentati per il fatto che il richiamo alle «disposizioni generali e comuni» genererà contenziosi, sia nel settore ambiente ed ecosistema, sia nel campo dell'istruzione, voglio porre una domanda ai relatori, che spero mi rispondano.

Come mai i relatori hanno dato parere negativo su un emendamento che fa la stessa cosa di un emendamento da loro presentato, anche se nel campo dell'istruzione, laddove - lo ribadisco - abbiamo avuto tantissimi contenziosi che hanno abolito lo strapotere dello Stato nel campo del dimensionamento scolastico?

Credo che i relatori abbiano il dovere di darmi una risposta, per giustificare il loro parere contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. I relatori confermano il parere contrario?

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, non solo confermo il parere contrario, ma dico - al contrario - che se noi mettessimo norme generali sull'istruzione, come la giurisprudenza costituzionale ci ha insegnato, certificheremmo, consacreremmo e autorizzeremmo esattamente quello che il senatore Bocchino chiama lo strapotere dello Stato nell'istruzione periferica.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.64, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.65.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo allibiti per come si sta gestendo la seduta. Un Capogruppo ha chiesto la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo, argomentando la sua richiesta sulla base di impegni che il nostro Stato e il nostro Parlamento devono ottemperare entro settembre. Penso che, se si fosse alzato il presidente Zanda, saremmo già probabilmente nella sala della riunione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Senatore Divina, abbiamo un ordine del giorno che ancora non abbiamo cambiato, così come non abbiamo cambiato il calendario.

DIVINA *(LN-Aut)*. Mi faccia concludere.

PRESIDENTE. Io le do la parola sui temi all'ordine del giorno.

DIVINA *(LN-Aut)*. Se non è un tema all'ordine del giorno l'intervento...

PRESIDENTE. Non è un tema all'ordine del giorno.

DIVINA *(LN-Aut)*. Presidente, lei deve convocare una Conferenza dei Capigruppo o sentire almeno il parere dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Le ho già detto che abbiamo chiesto la disponibilità del Governo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Ma se non ha sentito nessuno, Presidente.

PRESIDENTE. Questo lo dice lei.

DIVINA *(LN-Aut)*. Capiamo che le sue qualità sono immense, ma non pensavamo che avesse la veggenza!

PRESIDENTE. Senatore Divina, la invito a desistere dal proseguire.

DIVINA *(LN-Aut)*. Altrimenti?

PRESIDENTE. Altrimenti niente.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, brevemente voglio far notare il rischio al quale stiamo andando incontro su questo argomento.

È stata sollevata la questione delle disposizioni generali e comuni. Da questo punto di vista vogliamo fare qui una proposta costruttiva.

Sappiamo che la riforma intende ridurre i conflitti. C'è oggi la categoria delle «norme generali»; se ne introduce una nuova, quella delle «disposizioni generali e comuni». La proposta è quella di fare ricorso ad una categoria consolidata in moltissimi ordinamenti, quella cioè dei princìpi generali. Molto chiaro. Se noi tra l'altro introduciamo il termine «disposizioni», che è più specifico di «norme», allarghiamo sicuramente le maglie dell'intervento statale.

La conseguenza è che questa nuova categoria verrà definita nei suoi contenuti specifici dalla Corte, aumentando necessariamente i conflitti.

In pochissimi casi il diritto è una scienza esatta, quasi mai, ma mi sento di dire che in questo caso le conseguenze sono ampiamente prevedibili, sono certe. Almeno sappiamo che cosa andiamo a votare: più conflitti. Possiamo farlo, ma dobbiamo saperlo.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Ho ascoltato il senatore Palermo e mi ha convinto, per cui non parteciperò al voto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.65, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.66.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, con la proposta emendativa in esame chiedo di inserire, dopo l'espressione «disposizioni generali e comuni sull'istruzione», la locuzione «e sul diritto allo studio». Abbiamo sentito, anche poco fa, una collega senatrice del PD che ha fatto rilevare come il diritto allo studio sia una materia ancor più ampia, che nella sua definizione allarga quello che un tempo era semplicemente il concetto di istruzione. Quando parliamo di diritto allo studio comprendiamo il diritto di accedere veramente ad un'istruzione e ad un percorso formativo completo ed efficace per gli studenti. Tenendo in considerazione che il diritto allo studio è materia strettamente legata al valore che localmente viene dato allo studio, ritengo particolarmente rilevante questo concetto, per fare in modo che all'interno della definizione nella Costituzione passi l'idea che l'istruzione dev'essere accompagnata dalla vera e propria garanzia del diritto allo studio.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, nella piena condivisione di quanto appena espresso dalla mia collega Maria Mussini, sottoscrivo l'emendamento ed invito a votarlo.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatrice Mussini?

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Sì, signor Presidente.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, desidero a mia volta sottoscrivere l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatrice Mussini?

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Sì, signor Presidente.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in via di principio dovremmo dire che la collega Mussini ha ragione. Il guaio è che se portassimo la materia tra le competenze dello Stato, in questo Paese - tagli di qua, tagli di là - nessuno avrebbe più il diritto allo studio, che verrebbe tarpato e falcidiato. Vi sono Regioni abbastanza oculate, che riescono a mettere un *plafond* sul diritto allo studio e consentire che si rispetti la Costituzione: i bisognosi e meritevoli, cioè, si devono lasciar accedere ai percorsi formativi più alti fino all'università. Questo è concesso, cara collega, perché ci sono Regioni che riescono a farlo: quel poco che funziona in questo Paese non diamolo allo Stato, perché sa distruggere tutto.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, è già intervenuta.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo e dall'intervento della senatrice Montevecchi perché quest'emendamento non pone solo la questione lessicale di sostituire la parola «istruzione» con l'espressione «diritto allo studio», che nella proposta di riforma è previsto tra le competenze esclusive regionali, nell'ambito delle quali sono d'accordo a lasciarlo senza portarlo tra quelle dello Stato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Per questa ragione, non voterò come proposto dalle senatrici Mussini e Montevecchi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.66, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.69, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.70 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G30.70 dalla senatrice Puglisi: non appena sarà disponibile il testo, lo valuteremo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.71, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.72 è stato ritirato e trasformato, insieme all'emendamento 30.134, in un ordine del giorno.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 30.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «istruzione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.73 e l'emendamento 30.74.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.75, presentato dalla senatrice DePetris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.76.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento è fondamentale per quanto riguarda la continuità didattica. Non solo è fondamentale, è vitale la continuità didattica e l'integrazione dei ragazzi con disabilità. Vi chiedo, per favore, di votare a favore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.76, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.77.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, portare la previdenza complementare integrativa sotto la competenza dello Stato vuol dire smantellare un sistema partito qualche decennio fa e che funziona veramente. Non so quante, ma parecchie Regioni hanno istituito i Fondi regionali di previdenza complementare integrativa. Hanno quindi accantonato quote importanti di TFR perché le categorie commercio, industria, artigianato, oltre al comparto pubblico, vi hanno messo parte dei TFR e parte degli accantonamenti, delle trattenute.

Dire che ora tutto ciò non c'è più e passa sotto la competenza dello Stato, significa smantellare una delle poche cose che hanno funzionato in materia di previdenza integrativa. Pensiamo sia un errore grave perché questo emendamento consente di salvare quel sistema.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo rapidamente per una dichiarazione di voto in dissenso al fine di sottolineare quanto sia importante focalizzare la nostra attenzione su un tema che riguarda il futuro di tutti noi.

In molte Regioni esistono le principali e più importanti esperienze di organizzazione di fondi di previdenza integrativa, obbligatoria o facoltativa, che consistono nell'accantonamento di importanti risorse a favore dei lavoratori.

Andiamo verso un sistema previdenziale che ci lascerà sempre meno protetti e ci ridurrà sempre più poveri rispetto a ciò che abbiamo versato. Questa, invece, è una parte che dobbiamo tutelare per garantire il futuro dei nostri cittadini, in particolare di chi lavora e che in questo modo può vedere assicurata la propria pensione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.77, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.78.

LEPRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro degli emendamenti 30.78, 30.132 e 30.140 non prima di aver evidenziato come sul tema delle politiche attive del lavoro, riprendendo anche interventi di altri colleghi, la formulazione del disposto «competenze statali e regionali» mi sembra non soddisfacente. La formulazione che avevo avanzato era di attribuire allo Stato le disposizioni generali e comuni per le politiche attive di attribuire alle Regioni la programmazione e l'organizzazione. Non si è voluto considerare questa come altre proposte. Confido nel fatto che nel corso delle varie letture si possa rimettere mano a tale questione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.79, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.80, presentato dal senatore De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.81 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.82, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.83, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.84.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Siccome è stato già votato un emendamento dei relatori, lo ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.85.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*.Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 30.85 e 30.86.

Vorremmo lasciare in capo allo Stato la programmazione strategica del commercio con l'estero e tutte le funzioni relative. È evidente, infatti, quanto sia fondamentale che nel Paese vi sia un indirizzo generale specialmente per quanto riguarda il commercio estero.

Nelle Regioni e nelle Province di confine si ha veramente il metro di giudizio e la percezione di come il commercio si modifichi in tempo reale. Al giorno d'oggi ci sono situazioni che creano - e lo vediamo proprio in questi mesi - condizioni diverse nell'evoluzione quotidiana. Lo percepisce naturalmente chi nel territorio, partendo dalle camere di commercio, tanto impiega e tanto lavoro e risorse mette a

disposizione proprio per favorire questo commercio verso l'estero. Mi riferisco in modo particolare a quelle Province che confinano con Stati esteri, dove si ha il problema della fuga delle aziende verso quelle zone oltre confine nelle quali si trovano condizioni favorevoli nel campo del lavoro.

Il problema è maggiore se la programmazione viene fatta - ahimè - in maniera asettica a livello centrale dello Stato, perché - mi permetta - non si ha il metro e il termometro di come si svolge l'economia nel momento. Per esperienza personale questo ci preoccupa molto.

Con gli emendamenti in esame vogliamo quindi agevolare questa situazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.85, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.86, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.87.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare la mia astensione nella precedente votazione, perché il contenuto dei due emendamenti 30.85 e 30.86 è difforme: da una parte aggiungete e dall'altra parte togliete.

PRESIDENTE. Sono due ipotesi alternative: poteva approvare l'una e non l'altra. In ogni caso, la ringrazio dell'intervento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.87, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.5000.

MARINELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 30.89 e 30.90, che tendono sostanzialmente a riportare l'intera materia dell'ambiente sotto l'egida dello Stato, che avrà quindi competenza esclusiva.

Sono degli emendamenti che correggono fondamentalmente quanto contenuto nel testo uscito dalla Commissione, il quale si prestava ad una serie di ambiguità. Sappiamo quanto queste abbiano pesato sin qui in materia di conflitto di attribuzioni. Ringrazio i relatori in particolare la relatrice Finocchiaro che ha colto il senso di questi emendamenti e ha riproposto un emendamento che sostanzialmente riassume l'intera questione e lo fa riportandola nei giusti confini, tra l'altro, ribadendo l'unitarietà tra i concetti di paesaggio e ambiente, così come correttamente sancito dall'articolo 9 della Costituzione.

Pertanto, nell'accettare la formulazione proposta dalla relatrice Finocchiaro, annunzio il ritiro degli emendamenti 30.89 e 30.90. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il ritiro dell'emendamento 30.93, apprezzandone il contenuto della formulazione proposta con l'emendamento 30.5000, presentato dalla relatrice Finocchiaro. *(Applausi del senatore Di Biagio)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo contrarissimi a ciò che propone questo emendamento che centralizza ulteriormente altre materie in capo allo Stato. Per quanto riguarda i beni culturali e paesaggistici nel testo uscito dalla Commissione in capo allo Stato c'era solo la tutela mentre ora volete inserire anche la valorizzazione. Quanto invece all'ambiente ed all'ecosistema nel testo della Commissione in capo allo Stato vi erano solo le disposizioni generali e comuni. Volete togliere tutto alle Regioni e questo per il Gruppo Lega Nord e Autonomie - e spero non soltanto per noi - è inaccettabile. L'approvazione di questo emendamento confermerebbe ancora di più l'aspetto centralista di questa riforma.

Il voto del Gruppo Lega Nord e Autonomie su questo emendamento pertanto sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. In Commissione, anche attraverso gli emendamenti, abbiamo sollevato il tema sostenendo fosse assolutamente necessario riportare in capo allo Stato la tutela ambientale e dell'ecosistema strettamente connessa, anche nella nostra Costituzione, alla tutela del paesaggio. Per quanto ci riguarda quindi consideriamo l'emendamento presentato dalla relatrice positivo. Consiglierei soltanto una punteggiatura diversa, sostituire il punto e virgola con una virgola. Forse, sarebbe più corretto dal punto di vista grammaticale. *(Il senatore Calderoli fa cenno di no)*.

PRESIDENTE. Anche sulla punteggiatura lei è contrario.

CALDEROLI, *relatore*. Sì, anche su quella.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che il Presidente del Consiglio due settimane fa ha già offerto una anticipazione di come intenderebbe gestire gli effetti collaterali di questa misura. Cosa ha fatto il presidente Renzi? Ha dato esempio rispondendo alle domande del «Corriere della Sera» circa due settimane fa a proposito del piano "sblocca-Italia". Infatti dichiara il Capo del Governo: è impossibile andare a parlare di energia e ambiente in Europa se nel frattempo non sfrutti l'energia e l'ambiente che hai in Sicilia e in Basilicata. Mi vergogno - dice ancora Renzi - di andare a parlare delle interconnessioni tra Francia e Spagna, dell'accordo Gazprom o di South Stream quando potrei raddoppiare la percentuale del petrolio e del gas in Italia e dare lavoro a 40.000 persone e non lo si fa per la paura della reazione di tre o quattro comitatini. Questo è un esempio lampante di come gestirebbe la situazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Concluda.

PETROCELLI *(M5S)*. Mi avete tolto la parola per l'ennesima volta.

Dicevo che questo è un esempio lampante di come gestirebbe la situazione il Presidente del Consiglio: toglierebbe la voce legittima dei comitati territoriali, che sono la rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali, e in materia di energia questo è veramente un disastro. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, non siamo convinti di questo emendamento anche perché riteniamo che una cosa è lasciare la tutela dei beni culturali e paesaggistici

allo Stato, ma togliere alle Regioni anche la possibilità di valorizzare o di promuovere questi beni, che dovrebbero essere di tutti, ci sembra davvero troppo. Pertanto, non possiamo votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.5000, presentato dalla relatrice Finocchiaro.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 30.91 a 30.97 (testo 2), nonché l'emendamento 30.117.

Gli emendamenti 30.89, 30.90 e 30.93 sono stati ritirati.

AIROLA *(M5S)*. Presidente, il senatore Segretario chiacchierava durante la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego.

AIROLA *(M5S)*. Non va bene!

PRESIDENTE. Non va bene che lei prenda la parola senza che io gliela dia. La richiamo all'ordine.

AIROLA *(M5S)*. Sono io che sto chiamando all'ordine lei.

PRESIDENTE. È a verbale il richiamo all'ordine.

AIROLA *(M5S)*. Sta anche ridendo. È un insulto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.98.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Ritiro gli emendamenti 30.98 e 30.126.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, che è successo all'emendamento 30.97 (testo 2)?

PRESIDENTE. Forse non sono stato chiaro: è precluso dall'approvazione dell'emendamento 30.5000.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Questo emendamento in realtà aveva una parte relativa alla tutela della fauna selvatica, una cosa un po' diversa dai precedenti. Non è precluso perché è una cosa diversa.

PRESIDENTE. L'emendamento approvato ha sostituito tutta la lettera *s)*.

L'emendamento 30.98 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.99.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, voglio approfittare di questa occasione e della mia esperienza di tanti anni come assessore all'urbanistica nel mio Paese. Parlare di governo del territorio, sottrarlo alla potestà concorrente e darlo ora alla potestà praticamente esclusiva dello Stato è un modo di defraudare le Regioni di una potestà molto rilevante. Se si legge bene resta come competenza esclusiva allo Stato per le disposizioni generali e comuni. A questo punto non rimarrà quasi alcuna potestà per le Regioni: se dobbiamo parlare della configurazione di un permesso a costituire, di un piano di assetto del territorio o di un piano attuativo, è ovvio che questo può essere considerato una disposizione comune. Dobbiamo tener presente che il nostro Stato è formato da realtà territoriali molto diverse e il trattamento dell'urbanistica ha una differenziazione tra Regioni che deve essere tenuta in considerazione Riteniamo, pertanto, che debba essere tolta dalla potestà esclusiva dello Stato e rimandata alle Regioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.99, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.100 è stato ritirato.

Sono le ore 20 e penso che ci meritiamo un'ora di riposo.

(Applausi. La senatrice Bignami fa cenno di voler intervenire).

Senatrice Bignami non è d'accordo?

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei fare un intervento di 30 secondi a fine seduta.

Pensavo alle nonne di una volta, quando d'inverno avevano il cappotto che si tirava fuori solo quando nevicava e c'era brutto tempo.

PRESIDENTE. Non siamo in fine seduta.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. C'è una relazione.

Quindi si mettevano incellofanati e si mettevano nascosti...

PRESIDENTE. No, guardi; c'è una sospensione, senatrice Bignami.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, intervengo rapidamente. Visto che c'è un'ora di interruzione... *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Silenzio: fate parlare. La senatrice ha fatto una proposta di un intervento di fine seduta inaccettabile, quindi l'abbiamo rigettata. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S)*. Senatrice Bignami, se ha altre proposte ce le faccia conoscere. Un attimo, senatore Casini. Sentiamo cos'altro ha da proporre la senatrice Bignami.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Volevo finire, Presidente.

PRESIDENTE. Prego, credevo che fosse quella la sua proposta.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. No. È che volevo che si trattasse come il cappottino di una volta la sedia del Primo Ministro, visto che non è mai presente. Così il Governo è più libero.

PRESIDENTE. Se era per dire questo, poteva risparmiarselo.

Prego, senatore Casini.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, visto che c'è un'ora di pausa, le chiedo di riflettere sull'andamento dei nostri lavori perché, visto che sappiamo tutti che è una settimana impegnativa, non vedo perché dobbiamo avere il limite stasera di finire entro una certa ora. Credo che si possa andare tranquillamente avanti, previa decisione della Conferenza dei Capigruppo, per accelerare i nostri lavori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 21.

(La seduta, sospesa alle ore 20,01, è ripresa alle ore 21,04).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Comunico che è stato deferito alle Commissioni riunite 10a e 13a, in sede referente, con i pareri delle Commissioni la, 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a e 14a il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in materia di competitività (A.S. 1541-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Le predette Commissioni sono sin d'ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno in modo da consentire alle Commissioni di merito di poter riferire all'Assemblea già a partire dalla seduta di domani, giovedì 7 agosto.

Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 12 di domani.

I tempi di esame del disegno di legge sono stati ripartiti per complessive 2 ore - incluse le dichiarazioni di voto - attribuendo 10 minuti al relatore, al Governo e a ogni Gruppo parlamentare; 5 minuti sono riservati ai dissenzienti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454 (ore 21,05)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.101.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Il senatore Divina fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Vorrei fosse chiaro che i tempi sono stati contingentati e sono ormai esauriti. Intervenite quindi rapidamente; il microfono si disattiverà automaticamente dopo un minuto.

Ha facoltà di parlare, senatore Bocchino.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, utilizzo questo minuto per contribuire al dibattito che vi era prima stato con la presidente Finocchiaro riguardo a questo discorso sulle norme generali. Semplicemente ribadisco che la sentenza n. 147 del 2012 ha ritenuto illegittimo dal punto di vista costituzionale il ridimensionamento della rete scolastica perché essenzialmente operava sul dimensionamento scolastico e il testo vigente della Costituzione reca norme generali. Quindi, se lasciamo il testo attuale, una consolidata giurisprudenza costituzionale eliminerà qualsiasi tipo di ambiguità riguardo alla ripartizione dei compiti per quanto concerne l'istruzione. Invece, se cambiamo in «disposizioni generali e comuni», così come il testo prevede in questo momento, genereremo dei nuovi contenziosi che avranno grosse ripercussioni e produrranno grossi disagi non solo sull'istruzione, ma anche sul governo del territorio come oggetto di questo emendamento.

Quindi, ancora una volta invito i relatori a rivedere il loro parere su questo emendamento e dichiaro il mio voto favorevole allo stesso.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, siamo tutti allarmati perché con questa nuova dicitura «disposizioni generali e comuni» permettiamo sostanzialmente allo Stato, in questo caso all'unica Camera che legifererà, di stabilire anche norme di dettaglio unificanti, vanificando di fatto la competenza regionale in materie che erano ormai assodate, come ambiente, turismo e attività sportive. Ma vi sembra il caso che lo Stato detti norme comuni in queste materie? Noi vediamo un pericolosissimo riaccentramento; anche perché, se leggiamo uno degli ultimi commi di questa riscrittura dell'articolo 117, dove si ammette che, su proposta del Governo, con legge dello Stato si può intervenire in materie anche non riservate alla competenza esclusiva, cioè un debordare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Divina, può consegnare la sua dichiarazione di voto per iscritto.

DIVINA *(LN-Aut)*. Mi faccia finire!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.101, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.102.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non superare il minuto per le dichiarazioni di voto, perché sapete che i tempi sono esauriti. Il microfono si disattiverà in automatico; è un chiarimento che vale per tutti. Ha facoltà di intervenire, senatrice Bulgarelli.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, siccome abbiamo un minuto e non vuole che ci sbracciamo e urliamo, le chiederei, prima di procedere alla votazione dei vari emendamenti, di guardare se qualcuno ha la mano alzata. La ringrazio.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, se lei avesse un minimo di compiacenza di lasciar finire almeno le frasi, uno non sarebbe obbligato...

PRESIDENTE. Senatore Divina, le ho detto che può consegnare la dichiarazione di voto per iscritto, che quindi può restare agli atti del percorso democratico. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Non esistono dichiarazioni di voto per iscritto! Nessuno le prepara.

CRIMI *(M5S)*. Settantacinque ore!

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la prego, non urli in Aula. Lasci parlare il senatore Divina.

DIVINA *(LN-Aut)*. Presidente, vorrei che lo scarso minuto che ci mette a disposizione per la dichiarazione di voto partisse da adesso.

PRESIDENTE. Si, sono d'accordo, un minuto da adesso.

DIVINA *(LN-Aut)*. Si consente che lo Stato eserciti competenza esclusiva anche in materie che non rientrano nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in funzione di una tutela dell'unità giuridica (che Dio solo sa cosa vuol dire: esistono due ordinamenti giuridici o più ordinamenti giuridici?) o, ancor peggio, a tutela dell'interesse nazionale. Noi ci chiediamo: chi decide? Qual è l'interesse nazionale? Perché se l'interesse nazionale si decide come si decidono i lavori e come vanno i lavori in quest'Aula, Dio ci salvi e ci guardi da chi decide in questo momento qual è l'interesse nazionale! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.103.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, questo emendamento riguarda il fatto si riporta sotto la competenza dello Stato tutta la materia dell'energia. Quando era ancora in vigore il vecchio Titolo V della Costituzione, avete adottato la cosiddetta legge Marzano, che ha prodotto 25.000 megawatt di nuove centrali; facendo un gran casino. Se adesso portiamo la materia sotto la competenza dello Stato e non introduciamo alcun contrappeso, può succedere un casino ancora più grande.

Quindi, penso che la materia debba rimanere come era prima. È il caso di riflettere su questi aspetti e votare tutti quanti tale emendamento. Spero di essere stato nel minuto: obbedisco! *(Il senatore Divina fa ripetutamente cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 30.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*lettera* v)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.103 e gli emendamenti 30.104 e 30.105.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.106.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, dobbiamo saltare sui banchi per farci vedere? Ci vede perfettamente e ci ignora. Lei ci sta guardando in faccia e ci ignora.

PRESIDENTE. Faccia la dichiarazione di voto. L'ho vista.

DIVINA *(LN-Aut)*. Lei mi stava guardando in faccia mentre le chiedevo la parola.

PRESIDENTE. Gliela sto dando.

DIVINA *(LN-Aut)*. Lei ha aperto e chiuso la votazione. Si vergogni! Si vergogni!

PRESIDENTE. Senatore, non si permetta. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Lei sa che già sono stati superati i tempi e questa scelta di un minuto è fuori dai tempi che abbiamo definito in Aula democraticamente. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

AIROLA *(M5S)*. Ma quale democrazia!

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Questo emendamento tende ad introdurre nella Costituzione qualcosa che forse non ci dovrebbe stare, cioè il tenere un dibattito pubblico ogni volta che parliamo di una grande infrastruttura.

Tuttavia, siccome queste cose le dite sempre ma non le fate mai, se non diamo ai cittadini la possibilità di verificare che le scelte della politica sono congruenti con l'interesse pubblico generale, facciamo un cattivo servizio. Allora sarà il caso, come sempre, che iniziate a riflettere su quello che deve essere l'approccio. Vi chiediamo quindi di inserire nella Costituzione il dibattito pubblico, che esiste già in Francia. Come ho detto prima, visto l'andazzo di questo Parlamento, obbedisco! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. La materia dell'energia è una di quelle materie che, se gestite bene a livello di Regione, hanno ricadute importanti sul territorio: dai BIM, alle strutture societarie costituite a livello regionale per la gestione dell'energia, ai territori (magari al Nord più che al Sud, dove l'acqua e l'energia idroelettrica sono state sfruttate negli anni).

Cosa vuole lo Stato? Vuole espropriare gli enti locali di quel po' di risorsa autonoma ben gestita negli anni? Non possiamo accettarlo. Non può lo Stato venirci a dire: avete gestito un buon patrimonio, realizzato infrastrutture di trasporto, dighe, eccetera, con i connessi rischi sulla testa dei nostri cittadini, e poi portarci via tutto. L'energia è un bel bottino, lo portiamo nelle competenze dello Stato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, dopo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Ha già parlato il senatore Cioffi per il vostro Gruppo.

AIROLA *(M5S)*. È in dissenso!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.106, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

Vi prego di non alzare la voce, per favore.

AIROLA *(M5S)*. Non va bene così! Ci dovete far parlare! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È inutile che urlate. C'è il senatore Crosio che ha chiesto di parlare. Do la parola al senatore Crosio e poi al senatore Crimi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Le dichiarazioni di voto in dissenso vanno fatte pervenire alla Presidenza. *(Il senatore Crosio fa cenno*

di voler intervenire).

SANTANGELO *(M5S)*: Vergognati!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la invito a sedersi.

Se non consentite al senatore Crosio di intervenire, procediamo nel voto.

AIROLA *(M5S)*. Devi vergognarti! Fascista!

PRESIDENTE. Senatore Airola, non si rivolga alla Presidenza in questo modo per favore. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S)*.

Vi richiamo all'ordine, senatori, ed è la seconda volta che lo faccio. Sono consentite le dichiarazioni di voto, a favore e in dissenso, per un minuto di tempo.

Senatore Crimi, visto che il senatore Cioffi era già intervenuto per il Gruppo, lei doveva dichiarare che interveniva in dissenso.

CRIMI *(M5S)*. Ma l'ho detto!

AIROLA *(M5S)*. Lo ha dichiarato che voleva intervenire in dissenso! Sei peggio di Grasso! *(Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

Ma vergognatevi! Schifosi!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.107, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.108.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Abbiamo presentato l'emendamento precedentemente perché stiamo buttando a mare un patrimonio, costruito negli anni nelle Regioni e nelle Province, per quanto riguarda la pianificazione integrata del territorio.

Portando l'esempio della Regione Lombardia, il piano territoriale della Regione, ha messo a disposizione importantissime risorse e ha pianificato giudiziosamente il territorio; di conseguenza, a cascata, i piani territoriali di coordinamento delle Province hanno modulato la propria pianificazione in tal senso. Io mi chiedo, allora, cosa succederà domani.

Tutta questa materia sarà riportata allo Stato. Ma mi chiedo, da tecnico, come ciò avverrà, anche fisicamente. Sarà un grande problema, perché la pianificazione integrata tra le Regioni e le Province ha prodotto, portando sempre l'esempio della Regione Lombardia, una costruzione del territorio veramente mirata.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere come, secondo il nuovo Regolamento che ancora non è stato stampato, vengono suddivisi i tempi a disposizione.

PRESIDENTE. I tempi a disposizione sono già terminati.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, mi lasci concludere. Due giorni fa, il presidente Grasso ha avuto modo di dire che avrebbe dato solo un minuto al Gruppo Misto, e non due, perché avevano già sforato di due ore. Io allora voglio sapere a chi vengono concesse le due ore in più e a chi vengono dati minuti in meno.

Poiché si dice che noi dobbiamo consegnare i nostri voti in dissenso per iscritto, qui si commette una evidente discriminazione.

Tra l'altro, il mio emendamento 30.92 non poteva essere incluso in quello della relatrice perché non metteva in capo allo Stato anche le materie dello sport e del turismo. Quindi, avremmo dovuto prima

poter fare la dichiarazione di voto perché, forse, chi ha votato contro avrebbe invece votato a favore del mio emendamento.

Io ho chiesto la parola, ma il presidente Grasso non me l'ha concessa.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, dentro questa impalcatura che viene detta essere del Senato delle autonomie, le grandi reti di trasporto, come i servizi di area vasta fondamentali, alludono non solo a una rete efficiente di servizi ma addirittura fanno parte, nella modernità del terzo millennio, dei beni fondamentali di cui dispone una società organizzata.

Pensiamo vi debba essere più che una correlazione con i sistemi regionali, altrimenti si farebbe un grande passo indietro rispetto ad un Paese moderno, come spesso si dice riempiendosi la bocca. È infatti su queste cose che un Paese si mette all'altezza ed in condizione di competere con le grandi sfide, soprattutto nelle grandi aree metropolitane... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, per riportare un po' la calma, mi direbbe gentilmente qual è l'articolo che prevede che la richiesta di intervenire per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo, debba essere consegnata prima alla Presidenza? A me sembra che sul Regolamento non sia scritto da nessuna parte che si debba consegnare...

PRESIDENTE. Per permettere alla Presidenza di armonizzare i tempi di lavoro e quindi di rispettare questo aspetto. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

MARTON *(M5S)*. Aspetti!

PRESIDENTE. Ha avuto la risposta. Deve fare una dichiarazione di voto?

MARTON *(M5S)*. No, non ho finito, Presidente. Siccome siamo stati zitti per tre giorni, vorrei capire, perché non l'ho capita, tutta questa fretta, tanto da non dare la possibilità di intervenire per dichiarare un voto in dissenso, come chiedeva il senatore Crimi!

PRESIDENTE. Registriamo il suo intervento e procediamo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.108, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.109.

CRIMI *(M5S)*. *(Rivolgendosi ai senatori del Gruppo PD)*. E voi uscite! Uscite al momento del voto segreto! Codardi!

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, importanti sono anche gli emendamenti che parlano di infrastrutture strategiche.

Mi chiedo, nel riportare in capo allo Stato determinate situazioni che interessano infrastrutture strategiche cosa succederà, perché oggi vi sono Regioni che hanno posto in essere accordi di programma tra Regioni, Province e enti dello Stato come ANAS, ad esempio come quelli sottoscritti dalla Regione Lombardia (e scusate se cito sempre la Regione Lombardia). Domani ci troveremo con una situazione promiscua, molto difficile e cosa faremo? Faremo subentrare lo Stato in corsa? Diventa veramente molto complicato. Noi abbiamo quindi presentato alcuni emendamenti che, da questo punto di vista, dovrebbero riportare la competenza in capo a chi ha iniziato questa importante pianificazione, e di conseguenza la realizzazione delle opere, tra l'altro, utilizzando risorse che vengono dal territorio (e dopo parleremo delle risorse che vengono dal territorio per quanto riguarda la pianificazione e la

realizzazione di infrastrutture).

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signora Presidente, quello in votazione è un emendamento a mia prima firma. Ovviamente, non riesco a comprendere il senso della norma con cui si vanno a riportare a livello nazionale infrastrutture strategiche che impattano decisamente e in maniera sostanziale su un territorio. Non ha alcun senso, anche solo alla luce di quanto avvenuto oggi.

Oggi, prima della pausa che vi è stata nei nostri lavori, mi sono recato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dove era in corso una riunione della *task force* che si occupa della Torino-Lione. Ho chiesto di poter partecipare e non sono stato ammesso al tavolo.

Come è possibile che, da una parte, si vuole riportare allo Stato tutta la materia delle infrastrutture strategiche e, dall'altra, se un senatore vuole partecipare ai lavori non è ammesso al tavolo?

Dall'altro lato, perché... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, credo che più e più volte in quest'Aula ci siamo espressi su quello che abbiamo chiamato dissesto idrogeologico, riconducendolo anche ad una antropizzazione del territorio che è stata in larghissima parte devastante.

Ho avuto occasione di dire più di una volta che coloro che tutelano meglio il territorio sono coloro che lo vivono, coloro che potranno anche avere posizioni magari non condivise nell'immediato in una strategia nazionale, ma che il territorio lo conoscono meglio e che quindi sono nella condizione di poterne riconoscere le caratteristiche e quali interventi umani il territorio può sopportare o meno.

Ora, credo sia quanto mai opportuno che alla amministrazione del territorio rimanga vicina la competenza che riguarda appunto tutto ciò che quel territorio può permettere... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto in dissenso, immagino.

CRIMI *(M5S)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. E per cosa?

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo che l'emendamento 30.109 sia votato per parti separate: la prima parte fino alle parole «di trasporto» e successivamente la parte costituita dalle parole «e di navigazione». Ritengo infatti che la navigazione possa continuare ad essere mantenuta come infrastruttura di competenza nazionale, mentre quelle del trasporto no.

Quindi, dissento dal mio Gruppo per la parte relativa alla navigazione e chiedo che sia messa ai voti separatamente.

PRESIDENTE. Colleghi, su questo non c'è discussione. Lo sapete.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 30.109.

Non è approvata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.109, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Proteste del Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Questo è peggio di una dittatura!

PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. La prego.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, richiami pure me, richiami tutti!

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, avevamo votato già l'emendamento 30.108. L'emendamento 30.109 è identico e volevo segnalare alla Presidenza di non votarlo. Abbiamo fatto invece una votazione inutile.

PRESIDENTE. La proposta di voto è stata precedente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.110.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 30.110 si vuole riportare sotto il controllo dello Stato la valorizzazione del patrimonio demaniale. Potrebbe essere interessante fare questo perché sappiamo, tanto per fare un esempio di come lo Stato valorizza il patrimonio demaniale, che le concessioni per le spiagge si pagano 1,3 euro l'anno al metro quadrato. Domandatevi quanto pagate l'ombrellone!

Sarebbe bene che lo Stato tenesse sotto controllo queste situazioni per valorizzare realmente i beni demaniali, altrimenti non li valorizzeremo mai, non ricaveremo mai i soldi che invece fanno sempre altri. Se lo Stato mantiene sotto il suo controllo questi beni e li valorizza in maniera efficace e profonda forse riusciremo a far sì che lo Stato valorizzi i sui beni dal punto di vista economico. E, come detto prima, obbedisco!

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per dire che voteremo contro questo emendamento proprio per l'assurdità di voler riportare in capo allo Stato la valorizzazione del patrimonio demaniale.

Ricordo che in quest'Aula abbiamo approvato il federalismo demaniale proprio in virtù del fatto che lo Stato non riesce a far fronte alla tutela del suo patrimonio demaniale. Con questo emendamento si vuole far sì che lo Stato abbia la predetta tutela. Noi votiamo convintamente contro questo emendamento perché ci sono Regioni che riescono ancora con dei piccoli risparmi a tutelare il proprio patrimonio. Lo Stato non ha più soldi nemmeno per i suoi cittadini, figuriamoci se riuscirà a tutelare il patrimonio demaniale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, la collega Bisinella mi ha convinto e quindi voterò in senso contrario al Gruppo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.112.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, siamo contrari all'emendamento con riferimento a tutte le competenze che vanno riportate in capo allo Stato. Siamo particolarmente preoccupati, ad esempio, per

i piani di assetto idrogeologico sviluppati nelle Regioni con grande interesse e competenza. Tra l'altro, ricordo che proprio questi piani di assetto idrogeologico sono legati a doppio filo con i sistemi di sicurezza monitorati sul territorio con riferimento ai piani di protezione civile. Pertanto, nelle zone di fondovalle dove sono state individuate aree da delocalizzare in quanto a grande rischio di esondazione e quant'altro è preoccupante che la pianificazione torni in capo allo Stato. E siccome le esperienze che vengono dal passato ci dicono tutti giorni che da questo punto di vista chi sta sul territorio ha il termometro di giudizio per quanto riguarda il piano... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiedere innanzitutto alla collega Guerra di poter apporre la mia firma all'emendamento 30.112 a sua prima firma.

PRESIDENTE. La senatrice Guerra acconsente?

GUERRA *(PD)*. Sì.

PUGLIA *(M5S)*. Grazie.

In secondo luogo, voterò ovviamente a favore di questo emendamento anche perché qui è insito un principio fondamentale, che poi dovrebbe esplicarsi in ogni ramo dello Stato: l'inerzia. In caso di inerzia dovrebbe provvedere qualche altro braccio dello Stato. Ecco, in questo caso è importante votare a favore di questo emendamento perché in caso d'inerzia dello Stato in determinate circostanze la legge regionale può comunque intervenire. Questo è un principio... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 30.113 non senza aver sottolineato però...

PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 30.112. Comunque apprendiamo del suo ritiro.

PAGLIARI *(PD)*. Però mi lasci dire che l'espressione «disposizioni generali e comuni» è comunque equivoca e contraddittoria e può essere interpretata in più modi. Senza una precisa disciplina in Costituzione non verrà meno il contenzioso sui conflitti di attribuzione.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, visto l'obbrobrio che abbiamo inserito nell'articolo 117, secondo cui lo Stato può sempre intervenire anche in materie non riservate alla sua esclusiva legislazione, l'emendamento 30.112 è un contraltare, una contrapposizione che dice che se questa norma vale per lo Stato, deve valere anche per le Regioni. Qualora sia lo Stato inerte in materie di sua competenza, piuttosto che lasciare un vuoto legislativo, diamo, seppur con norme cedevoli, alle Regioni la possibilità di colmare il vuoto.

Quest'emendamento a prima firma della senatrice Guerra è veramente molto intelligente e spero non venga respinto perché è una delle poche cose buone che abbiamo letto finora.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.112, presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.113 è stato ritirato.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, capisco che c'è molta fretta in quest'Aula, ma aveva chiesto di intervenire il collega Uras e chi di noi voleva intervenire, dal momento che facciamo parte del Gruppo Misto, non è intervenuto; ma lei non gli ha dato la parola. Quindi, invito lei e i Segretari a

guardare attentamente perché qui stiamo parlando della possibilità di esprimerci. Se non vogliamo esprimerci allora facciamo fare ai relatori un emendamento e facciamo le riforme costituzionali in sede deliberante, così qua ci solleviamo da quest'impiccio. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC)*.

PRESIDENTE. Senatore Uras, aveva chiesto la parola? Mi scuso.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 30.113 a prima firma del senatore Pagliari e chiedo che venga messo in votazione.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, mi interrogavo sull'opportunità di votare in questo momento l'emendamento 30.114 che, riguardando il procedimento legislativo, è strettamente correlato all'articolo 10 che, a sua volta, è riferito all'articolo 70 della Costituzione.

Fate chiaramente dei riferimenti alla votazione prima del Senato e poi della Camera con la maggioranza dei due terzi. Mi sembra inopportuno votarlo ora che non abbiamo ancora affrontato l'articolo 10 che è così importante e il cui esame è stato sospeso in attesa di chiarimenti e di approfondimenti.

Chiedo quindi l'accantonamento dell'emendamento 30.114.

PRESIDENTE. Ora dobbiamo votare l'emendamento 30.113.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.113, presentato dal senatore Pagliari e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Marton.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Essendo stato confermato il parere dei relatori, non c'è l'accantonamento.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.115.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi del Gruppo Misto-SEL. Se non iniziate a mettere il punto almeno sui vostri emendamenti che sono sostenuti non ci consentite di capirli bene. Dovendoli leggere e votare in un minuto non si riesce a capire più nulla. Invitiamo quindi i presentatori ad illustrarli.

Secondo noi l'emendamento 30.115 è essenziale. Lo è perché oltre ad attribuire allo Stato le norme di carattere generale, adesso si parla anche di norme di carattere generale comune che appiattiscono tutte le differenze tra Regioni. Poiché sarà lo Stato a legiferare su tutto, affermare che al di là delle norme generali l'applicazione, cioè le norme di dettaglio o quelle particolari, deve rimanere in capo alle Regioni mi pare si debba quanto meno affermare. Su queste materie vedrete quanti contenziosi nasceranno tra le... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, mi associo alle sollecitazioni fatte dal collega del Gruppo Lega Nord e Autonomie.

Effettivamente dove si parla di «norme generali» non si capisce poi cosa ne segue, dal punto di vista delle Regioni. L'emendamento 30.115 specifica con chiarezza che le Regioni potranno intervenire a

seguito delle norme generali per quanto riguarda la parte integrativa di specificazione. Altrimenti sembra quasi che ogni legge dello Stato, che siano norme generali, norme specifiche o norme particolari, comunque non può essere in nessun modo integrata o particolareggiata dalle Regioni.

Ecco perché ritengo che si debba votare a favore di questo emendamento.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, per la verità intervengo per annunciare il voto contrario su questo emendamento. Sarà per mia scarsa dimestichezza con le questioni che attengono alla differente funzione attribuita allo Stato e alle Regioni, ma credo che se lo Stato ha una competenza esclusiva in una qualsivoglia materia e ha emanato le norme generali sia competenza sempre dello Stato emanare anche le norme attuative, esplicative o integrative.

Mi sovviene, non so se il caso può essere calzante, quello che succede sotto il profilo dell'aumento della spesa che si amplifica in periferia. Basti pensare ai contratti integrativi dei medici di medicina generale o di altre categorie che partono da... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, prima di iniziare il mio intervento mi faccia dire una cosa: siamo tutti curiosi di vedere i Resoconti stenografici perché siccome si taglia la parola non so se riusciremo ad esprimere un pensiero...

PRESIDENTE. Ho anche detto che l'intervento si può allegare.

AIROLA *(M5S)*. E l'intervento a braccio?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Siccome ad un collega prima non è stato permesso di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento molto importante della senatrice Guerra, è stata giustamente chiesta una spiegazione su questo emendamento.

Con gli emendamenti votati in precedenza e con il testo della Commissione, quando si parla di competenza esclusiva dello Stato in alcune materie, abbiamo modificato profondamente il vecchio articolo 117 aggiungendo quasi sempre le norme generali. Ora, per evitare che possano continuare a esserci, a mio avviso, dei contenziosi, l'emendamento ha il semplice scopo - come in parte quello del collega Pagliari votato in precedenza - di specificare che ci sono delle norme generali, ma poi vi è una competenza delle Regioni sulle norme particolari o specificative della disciplina statale, com'è normale che sia. Faccio un esempio. Ne abbiamo parlato tante volte: c'è la legge nazionale sul consumo del suolo che dà una serie di parametri; è evidente che poi saranno le Regioni a dover fare delle norme che sono ulteriormente applicative ed esplicative della legge nazionale.

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VACCIANO *(M5S)*. Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione le motivazioni del collega Crimi e la spiegazione della collega De Petris, ma non sono d'accordo, benché ne comprenda l'importanza. Fatta una scelta di un certo tipo, non vorrei si tornasse alla situazione precedente. Ci potrebbe essere una conflittualità indotta da un emendamento di questo tipo perché le competenze dello Stato e delle Regioni tornerebbero a sovrapporsi generando infiniti contenziosi. Il limite tra ciò che deve essere definito dalla Regione e ciò che è già stato definito dallo Stato non credo sia così netto e definito da poterci garantire che non si apra una serie infinita di problemi e contenziosi che, sappiamo, non farebbero bene ai cittadini.

La mia posizione è in dissenso da quella espressa dal senatore Crimi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.116, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.117 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 30.5000.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.118.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. È stato riscritto tutto l'articolo 117: lo Stato non vuole più competenze concorrenti e stabilisce da sé i principi generali e comuni sui quali interverrà sostanzialmente in tutte le materie. La Presidenza a rigore non avrebbe neanche dovuto ammettere l'emendamento 30.118, perché si torna sostanzialmente indietro parlando nuovamente di materia concorrente.

Essendo stato ammesso, dobbiamo esprimerci su di esso.

Noi continuiamo a dire che la produzione e il trasporto di energia elettrica deve rimanere dove sta. Le Regioni e le Province autonome che hanno fatto acquisti, che hanno chiesto sacrifici ai propri cittadini rinunciando all'acqua, creando bacini, avendo anche un pericolo, perché un bacino sopra la testa... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, in coerenza con gli emendamenti precedenti che abbiamo proposto, poniamo la questione della produzione, del trasporto e della distribuzione dell'energia come sistema nevralgico e fondamentale di un moderno impianto dello Stato. In tale ambito il sistema delle Regioni non può che svolgere un ruolo fondamentale, anche nella sua autonomia di elaborazione e di organizzazione della rete e delle scelte, in concorso e dentro un quadro dove il Paese abbia linee di coerenza di sviluppo che siano un elemento di integrazione e di qualificazione del tessuto delle autonomie regionali. In questo senso occorre mettere in grande sintonia e armonia queste dimensioni, altrimenti si va su... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, mi aiuti, per cortesia. Quando mette in votazione un emendamento, annuncia in anticipo se il suo respingimento ne preclude altri? La ringrazio.

PRESIDENTE. Sicuramente. Era stato già detto in precedenza.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei solo ricordare a questo riguardo che la Regione dalla quale provengo e dove sono stata eletta, il Veneto, si è dotata qualche anno fa - unica Regione d'Italia - in virtù della materia concorrente di un rigassificatore, che può operare da qualche anno garantendo il 70 per cento del consumo di energia del Veneto. E mi riferisco a migliaia e migliaia di imprese che assorbono energia.

In questo modo impediremmo ad altre Regioni, che in futuro potranno riuscire a mettere in atto infrastrutture e reti di questo tipo, di poterlo fare. La Puglia, ad esempio, non c'è ancora riuscita, eppure la materia concorrente c'è. È evidente che la qualità degli amministratori fa la differenza, ma il principio non può essere scambiato con nulla. Ci sono Regioni... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, devo chiederle ogni volta di fare la dichiarazione o lei mi rivolge un minimo di attenzione? Io mi vorrei esprimere sugli emendamenti. Così come per l'emendamento precedente, il nostro voto è contrario anche sull'emendamento 30.118, perché siamo contrari a questa legislazione concorrente tra chi fa norme generali e chi poi deve fare norme integrative o complementari.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.118, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.119.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 30.119, che assegna alla legislazione concorrente le grandi reti di trasporto e di navigazione. Non tutto il Paese è unito. La Sardegna è un'isola e vorrei che qualcuno se ne ricordasse ogni tanto *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Quagliariello),* perché non si ricorda mai nessuno che non siamo tutti i uguali. Anzi, si fanno sempre più differenze!

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'emendamento 30.119 ricalca grosso modo l'emendamento 30.118. Parliamo di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia. Noi siamo seriamente preoccupati perché, già partendo dalla produzione, vorrei ricordare a quest'Aula che lo Stato è in difetto perché le concessioni trentennali nelle grandi derivazioni idroelettriche sono scadute da cinque o sei anni e lo Stato non le rinnova con grandi problemi sul territorio.

Tra l'altro, per quanto riguarda il demanio idrico, le Regioni, insieme alle Province, stanno definendo puntualmente i ristorni dal punto di vista economico dei Bacini imbriferi montani (BIM). Questa situazione è abbastanza imbarazzante. Se poi passiamo ad esaminare il sistema di trasporto, vediamo che il Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) è deficitario per quanto riguarda il trasporto: il programma di smantellamento nelle grandi valli di produzione idroelettrica è in fortissimo ritardo. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signora Presidente, oltre che condividere quanto dice il senatore Uras, evidenzio che purtroppo la Liguria è in una situazione ancora peggiore. Sono lieto che sia qui presente il ministro Pinotti: la invito a parlare con il ministro Lupi, che sta continuamente tagliando tutto alla Liguria. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

È di questi giorni il megafinanziamento - di nuovo - della TAV e non abbiamo ancora un euro per il raddoppio dell'Andora-San Lorenzo al Mare. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. E ve lo ricordate tutti quel deragliamento del treno. Quella è una. Per non parlare di tutte le altre opere che da quanto risulta sui giornali non sono state tagliate dallo sblocca Italia.

Oltre a condividere quanto è stato detto fino adesso dai colleghi, invito i Ministri liguri a parlare con il ministro Lupi - perché io non ci riesco - invitandolo a non distruggere la nostra Regione. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, voterò favorevolmente su questo emendamento. Chiedo comunque in anticipo di spacchettarlo in «trasporto» e «navigazione», per gli stessi motivi enunciati prima.

È vero che la materia del trasporto può essere di carattere nazionale: ad esempio, se è necessario collegare la Liguria al Lazio, può essere che la Regione Toscana non sia direttamente interessata o coinvolta oppure potrebbe essere proponente; ma la Regione Toscana ne viene coinvolta, perché da lì deve passare la rete di trasporto. Pertanto, la Regione Toscana in quel caso deve proprio essere coinvolta nella pianificazione specifica, con riferimento a dove deve passare il collegamento, e non può essere scavalcata da una legislazione statale.

La stessa cosa sta succedendo in Val di Susa, dove una legislazione statale (la legge obiettivo) impone un'opera infrastrutturale strategica secondo una logica nazionale, calpestando completamente le volontà del popolo delle zone locali. *(Proteste dal Gruppo PD. Vivaci commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Cosa c'è? Cosa c'è?

PRESIDENTE. Fermi, colleghi.

A breve avanzerò una proposta di ulteriore armonizzazione dei tempi.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, io mi asterrò sull'emendamento 30.119 perché non è possibile che quelle poche cose che in questo Paese funzionano si debbano rovinare. Ci avete rubato la previdenza integrativa e complementare, competenze sull'ambiente, sul turismo, sullo sport; adesso ci volete anche depredare del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica. Non posso accettare il modo barbaro che ha lo Stato di rubare letteralmente competenze alle Regioni! *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.119, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.120.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, in verità vorrei ritirare la mia firma dall'emendamento 30.120 e fare un intervento in dissenso dal Gruppo, poiché sicuramente dopo il collega Crimi vorrà intervenire. Nell'emendamento si parla del rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica.

Oggi 6 agosto si ricorda l'eccidio di Pietrarsa, che era una grandissima fabbrica del Sud Italia, del Regno delle Due Sicilie. In questo caso, credo che bisognerebbe cominciare a guardare in senso positivo alla particolarità regionale; all'epoca l'hanno persa, anzi ce l'hanno fatta perdere.

Infatti, come dicevo prima (e lo voglio ricordare atteso che sicuramente non riuscirò a fare un intervento di fine seduta), oggi è l'anniversario dell'eccidio di Pietrarsa, cioè dei lavoratori dipendenti, degli operai che per la prima volta... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo M5S)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, innanzitutto sono contrario all'emendamento 30.120. Vorrei dire agli astanti, nel caso non si dirima la questione della TAV, di ricordarsi che c'è il corridoio Berlino-Palermo. Noi nel Sud Italia accetteremmo volentieri una tratta veloce che arrivi fino a Marsala.

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Il senatore Crosio fa cenno di voler intervenire. Commenti del senatore Crosio)*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colleghi, vi pregherei di segnalare la vostra richiesta di intervento per tempo.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, noi siamo decisamente contrari a questo emendamento proprio per le parole «nel rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale». Forse qualcuno non ha capito che in questo Paese l'unità è un concetto che non esiste e lo vediamo anche da come state smontando completamente la diversità del Paese attraverso questa riforma costituzionale, che punta ad accentrare poteri e competenze, portando via le diversità e le capacità delle Regioni.

Noi voteremo contro questo emendamento proprio perché non vi è quella forma di unità, ma ci deve essere il rispetto delle diversità e delle capacità. E mi riferisco alla capacità produttiva, economica e sociale di ogni singola Regione che voi state depauperando di poteri e delle proprie capacità.

Pertanto, il Gruppo Lega Nord e Autonomie su questo emendamento esprime il proprio voto contrario.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, io ovviamente, da primo firmatario, voterò convintamente a favore dell'emendamento 30.120, perché il mantenimento dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica è un elemento fondamentale.

Mi fermo qui e non proseguo oltre, anche se avrei un minuto di tempo, sperando di ricevere comunicazioni dal direttorio Boschi, Zanda e Sacconi, che si è appena messo da parte e sta decidendo sul futuro e sulle sorti del nostro dialogo. *(Applausi dal Gruppo M5S. Il senatore Cotti fa ripetutamente segno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Indico... *(Proteste dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Santangelo)*. Senatore Santangelo, si accomodi. Colleghi, se non si urla è meglio.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COTTI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo per ritirare la mia firma all'emendamento che non voterò.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.120, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.121 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.122.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, nell'elenco che mi era stato fornito dai commessi risultava che per l'emendamento 30.122 era stato richiesto il voto segreto e vorrei sapere se è stato confermato.

CASINI *(PI)*. Si chiamano assistenti e non commessi, visto che voi siete 5 stelle e noi siamo la casta. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È stata fatta una richiesta sulla votazione segreta dell'emendamento 30.122. *(Vivaci proteste)*. Ma noi abbiamo ricevuto la richiesta di voto segreto sull'emendamento 30.123, non sull'emendamento 30.122.

GAETTI *(M5S)*. Questo è il foglio che mi è stato dato! *(Il senatore Gaetti mostra alla Presidenza un foglio)*. Non sto raccontando balle!

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questo emendamento era stata ammessa, ma non è stata rinnovata la richiesta. Pertanto, la votazione avverrà a scrutinio palese, mentre la votazione dell'emendamento 30.123 avverrà a scrutinio segreto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.122, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.123, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 30.123, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Vivi prolungati applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX, che si levano in piedi. Cenni di esultanza. Vivivissime congratulazioni).*

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 22,01, è ripresa alle ore 22,04).

Riprendiamo i nostri lavori.

La sospensione, come annunciato, è stata breve e si è resa necessaria solo per valutare se vi fossero state delle preclusioni a seguito dell'approvazione dell'emendamento 30.123.

L'emendamento 30.124 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.125.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per dire che voteremo contro questo emendamento perché, come abbiamo già visto, ormai alle Regioni sono state tolte diverse competenze. Se in più, adesso, andiamo a togliere addirittura quelle poche competenze che rimangono, non va assolutamente bene proprio perché abbiamo visto che questa mania di accentrare nello Stato non va bene. Pensiamo solo a come va la scuola in Italia, che è di competenza esclusiva dello Stato: un disastro! Se adesso anche quelle poche cose che hanno le Regioni le riportiamo in capo allo Stato, diventa tutto un disastro. Salviamo quelle piccole cose che ancora funzionano in alcune Regioni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.125, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.126 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.127, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.128, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.129.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, credo che questo emendamento vada votato anche perché, se parliamo tanto di modernità e di ammodernamento, sarebbe opportuno inserire nella nostra Carta costituzionale anche dei vocaboli e delle descrizioni al passo con i tempi.

In questo caso, laddove si parla dei servizi sanitari e sociali, si chiede di introdurre una descrizione ed una dizione che oggi sono più utilizzate nel dizionario corrente: mi riferisco all'espressione «servizi socio-sanitari». Per cui, sinceramente chiedo al Gruppo se eventualmente... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è umiliante parlare di queste cose con il cronometro in mano. Parliamo del riparto delle responsabilità tra Stato e Regioni, cioè di una delle cose più importanti, atteso che in un sistema federale bisogna stabilire chi fa che cosa ed il rispetto di un ente verso un altro ente.

Poiché l'ora è abbastanza buona, penso che tanti italiani potranno seguire questo dibattito e si chiederanno: ma è possibile che cose così importanti debbano essere gestite in questa maniera, con il cronometro? Oltre che essere un sopruso, stiamo dando a tutto il Paese l'immagine che questo non è più il Senato della Repubblica, ma un circo equestre. Grazie per la gestione, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.129, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.130.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, la dichiarazione di voto è contraria a questo emendamento. Sono per un accentramento delle linee di indirizzo nelle Regioni anche per fare in modo che non si superi questo essere 21 corsie preferenziali diverse. Però, secondo me, l'organizzazione è un ambito in cui non deve dire niente nessuno.

È come se io, a un certo punto, dicessi al chirurgo come deve operare e quando. O come se qualcuno mi dicesse non solo i criteri con cui una casa deve essere pulita, ma anche come o quando lo devo fare. Questo mi sembra uscire dal seminato.

Pertanto, a questo emendamento bisognerebbe dire un drastico no.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ho chiesto la parola, e l'unica persona che mi guardava era il segretario generale Serafin, che ha fatto una faccia schifata. La prego, Segretario generale, svolga la sua funzione. *(Vive proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Divina, ognuno svolge la propria funzione, ma io chiedo reciproco rispetto.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, noi rispettiamo tutti, ma non è tollerabile vedere quella mimica espressiva che già denota la volontà della persona.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.130, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.131.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Vivaci proteste del senatore Divina)*.

Senatore Divina, la invito a sedersi. *(Generali proteste)*. Prego l'Aula tutta di tranquillizzarsi. *(Reiterate proteste del senatore Divina)*. Senatore Divina, avrà la parola in seguito. Ora ha facoltà di intervenire il senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, fortunatamente c'è sempre qualcuno che protegge le minoranze. In questo caso, andare a inserire... *(Reiterate proteste del senatore Divina)*.

PRESIDENTE. Senatore Divina, la richiamo nuovamente all'ordine.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, con riferimento all'emendamento 30.131, inserire le parole: «all'assistenza e alla gestione sanitaria» consente di specificare ancora meglio l'ambito dei servizi sanitari e sociali.

È infatti opportuno inserire all'interno della nostra Carta questa specificazione che potrebbe, in alcuni casi (e sono anche casi non troppo singolari), specificare meglio... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, è difficile partecipare a un dibattito in cui i presentatori degli emendamenti non illustrano i testi che presentano e su cui chiedono il voto favorevole dell'Assemblea.

Da una valutazione abbastanza superficiale, sembra che nell'intendimento dei presentatori vi sia la volontà di centralizzare competenze in materia sanitaria ed è evidente che questo non può che trovare la nostra contrarietà.

Riteniamo che le Regioni che gestiscono la sanità nei nostri territori, lo facciano secondo procedure corrette e secondo economie di spesa. Il nostro timore è che, delegando allo Stato la gestione delle politiche sanitarie, non ci sia un miglioramento dei servizi e della spesa pubblica in riferimento a tali servizi ma, purtroppo, un ulteriore peggioramento.

Quindi, dal nostro punto di vista è una scelta sbagliata che sicuramente.... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.131, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.132 è stato ritirato.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 30.132, per consentire alla collega Catalfo di intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo anche io di apporre la mia firma all'emendamento 30.132. Ribadisco - come il senatore Petrocelli qualche ora fa ha ribadito nella richiesta rivolta al presidente Grasso di convocare la Conferenza dei Capigruppo - ribadisco anch'io l'importanza di programmare le politiche attive del lavoro in modo uniforme e a livello statale, visto quello che ci chiede l'Europa e quello che in questo momento sta avvenendo in Italia in relazione al PIL e alla recessione. È quindi ancor più importante trattare questa tematica in modo uniforme e finalmente definitivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, lei ha idea di cosa significherà leggere le discussioni interrotte sulla Costituzione tra qualche anno? Avete idea di che figura farete davanti alla nazione e ai posteri? No, non ne avete idea.

Ebbene, voglio verificare che nei resoconti gli interventi siano realmente interrotti, perché così sarà

chiaro come sono andate le discussioni sulla nostra Carta costituzionale.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 30.132 che, secondo noi, è molto importante. Proprio tornando al discorso che le Regioni ormai hanno poche competenze, è molto importante dare loro questa potestà legislativa su programmazione e organizzazione delle politiche attive del lavoro, perché le difficoltà di lavoro in ogni Regione sono diverse. Pensiamo solo alla difficoltà di trovare lavoro in alcune Regioni del Sud rispetto ad alcune Regioni del Nord.

Le problematiche sono diverse e quindi è giusto che sia competenza delle Regioni studiare e cercare di risolvere il problema, che è differente Regione per Regione.

Ben venga quindi questa tipologia di emendamenti, a favore dei quali voteremo convintamente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.132, presentato dal senatore Lepri, successivamente ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Puglia e Catalfo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.133, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.134 è stato trasformato, insieme all'emendamento 30.72, nell'ordine del giorno G30.72.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.135.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, ritengo questo emendamento davvero importante, soprattutto per quello che sta accadendo ultimamente. Infatti, i servizi relativi all'organizzazione scolastica e alla gestione degli istituti scolastici devono essere corretti e liberi e non si deve verificare, come invece sta accadendo adesso, che i lavoratori addetti ai servizi socialmente utili vengano sfruttati per fare altro (ad esempio i pittori) e costretti a svolgere mansioni non idonee.

Quest'emendamento salvaguarda la libertà dei servizi dell'organizzazione scolastica.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, con riferimento all'emendamento 30.135 siamo un po' preoccupati, perché togliere competenze ai territori nella gestione dei servizi relativi alle scuole risulta di difficile comprensione.

Nelle valli alpine abbiamo situazioni molto difficili da gestire, anche in quota, e vi sono Comuni che sono veramente disagiati. Ad esempio, il Comune di Trepalle, in provincia di Sondrio, il comune più alto d'Europa, malgrado si possa pensare che i cittadini siano dei fenomeni, ha seri problemi. (*Ilarità*. *Applausi dai Gruppi LN-Aut e GAL)*.

Dover organizzare il servizio scolastico - ed io l'ho fatto - per i ragazzi ad oltre 2.000 metri di altitudine, anche solo nel trasporto, risulta molto difficile. E pensare che lo Stato si faccia carico di gestire queste situazioni ci rende seriamente preoccupati e, al netto di tutta la «fenomenite» che possiamo esprimere nei nostri territori, signora Presidente, troviamo questo veramente preoccupante. Per cui...*(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, anche io sono contrario o non per i motivi che ha addotto il collega del paese natale di Bartolomeo Colleoni, che com'è noto era anch'esso originario di questo paese.

Ricordatevi di don Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana: non sarebbe mai sorta quella scuola se lo Stato avesse dovuto provvedere!

E consentitemi di ricordare una sua grande espressione: «Non si possono fare parti uguali tra diseguali». *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.135...

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annullo la votazione. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per dichiarare voto favorevole al nostro emendamento, sottolineando che troviamo assurdo escludere le Regioni dalla legislazione che riguarda i servizi relativi all'organizzazione scolastica. Forse la vera riflessione che avremmo dovuto fare, alla luce di quanto scritto in questo progetto di riforma, era quella di eliminare le Regioni piuttosto che le Province. Ci sembra infatti sia questo il vero intento del Governo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.135, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.136.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole della componente Italia Lavori in Corso del Gruppo Misto su questo emendamento, che vede l'attribuzione alle Regioni delle competenze per l'organizzazione scolastica. Effettivamente non posso non notare che già gli istituti scolastici sono gestiti dai Comuni o da quelle che erano le ex Province ora enti di area vasta, per cui è di fondamentale importanza che le competenze legislative relativamente all'organizzazione e alla gestione di questi istituti rimangano quanto più possibile vicini agli enti territoriali più prossimi ai cittadini.

È chiaro che passarle tra le competenze in capo allo Stato significa stravolgere un dato di fatto, uno *status quo* che già oggi vede impegnati molto proficuamente e attivamente gli enti locali nella gestione ed organizzazione degli istituti scolastici.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, è evidente che il nostro atteggiamento rispetto a questi emendamenti è legato al fatto che qualche ora fa è stato votato l'emendamento che ha tolto competenze alle Regioni, anche su parere favorevole della relatrice. Questo, secondo noi, ha cambiato quegli equilibri positivi emersi in Commissione, in cui si era giunti ad una soluzione che poteva sostanzialmente andare bene a tutti rispetto alla suddivisione di competenze tra Stato e Regioni.

Quell'emendamento ha rimesso in movimento tutta una serie di considerazioni. Secondo me è stato un grave errore quello commesso dalla relatrice nel dare parere favorevole su un emendamento che ha riportato allo Stato competenze che invece sarebbero dovute rimanere agli enti locali.

Anche su questo emendamento la nostra posizione è che l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici restino in capo alle Regioni.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, vale quanto detto prima solo che in questo caso c'è un'aggravante: delegare anche la formazione, uno dei capisaldi delle nefandezze e degli sperperi che le Regioni hanno perpetrato nel corso di questi anni. Credo che assommino a qualche decina di migliaia gli amministratori che hanno organizzato falsi corsi di formazione - e dalle mie parti se ne intendono - portando a dilapidare risorse. In qualche parte della Campania, ma credo anche in molte altre Regioni, abbiamo persone che avendo fatto decine di corsi di formazione dovrebbero essere assunti da ISPRA o dal CNR e non chiedere, come fanno, un ulteriore rilascio di oboli e di beneficenza per poter sbarcare il lunario.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, volevo scusarmi con il Segretario generale per le frasi che ho detto poco fa...

PRESIDENTE. Questo le fa onore e la ringrazio perché stiamo tutti facendo il proprio lavoro. *(Vivi, generali applausi)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. ...però vorrei chiedere una cosa: siccome il clima è abbastanza surriscaldato, magari da alcuni atteggiamenti possono scaturire reazioni poco controllate, invito pertanto tutti quanti a fare in nostro lavoro nel migliore dei modi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.136, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.137, sostanzialmente identico all'emendamento 30.138.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, intervengo in dichiarazioni di voto sia sull'emendamento 30.137 che sull'emendamento 30.138.

Essi trattano principalmente due temi che sarebbero ulteriormente da approfondire in questo dibattito. Comunque chiedo una votazione per parti separate dell'emendamento 30.137. La prima votazione fino alla parole «di istruzione» e la seconda fino alle parole «e formazione professionale». Ritengo, infatti, che l'istruzione possa intendersi anche centrale e di competenza prettamente statale, laddove la formazione professionale è legata ad una realtà locale e territoriale e quindi, essendo più vicina alle esigenze dei territori, potrebbe dare un ulteriore aiuto alla crisi occupazionale in atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 30.136, avanzata dal senatore Battista.

Non è approvata.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, con questo emendamento si tenta di togliere alla competenza regionale l'istruzione e la formazione professionale. Sappiamo che il tema dell'istruzione e formazione professionale, in particolare in alcune Regioni, è stato al centro di indagini, di condanne, di scandali. C'è stato il "caso Sicilia", ma non solo, in tutte le Regioni. Crediamo, in particolare, - confermando in tal senso anche quanto il collega Battista ha detto poc'anzi - che la competenza sulla formazione professionale andrebbe sottratta alle Regioni proprio per l'abuso che è stato fatto dei fondi europei stanziati per la formazione professionale.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, noi riteniamo invece che queste competenze debbano

rimanere alle Regioni. Ci rendiamo conto che certi episodi di malcostume possano aver messo in discussione il ruolo degli enti locali, in particolare delle Regioni, ma questa non è una giustificazione per rivedere le competenze che sono state loro assegnate. Non siamo convinti che se tali competenze fossero assegnate allo Stato avremmo una gestione migliore, più corretta, più efficiente ed efficace nell'interesse dei cittadini. È di moda forse in questo momento togliere competenze alle Regioni, ma non credo che si faccia un buon lavoro se questo avviene semplicemente perché mossi da un sentimento generale non legato all'efficacia del servizio che andiamo a garantire. Mi auguro che tali competenze rimangano in capo alle Regioni semplicemente perché è giusto che sia così, perché le Regioni hanno possibilità di gestirle in modo assolutamente... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, nonostante quanto detto dal senatore Crimi sia vero - è cronaca nota il fatto che ci siano grandi scandali nelle Regioni - dobbiamo provare ad avere fiducia negli amministratori. Magari non in quelli attuali, ma in quelli che vedremo forse da un anno a questa parte quando ci saranno nuove elezioni e forse entrerà il Movimento 5 Stelle nelle Regioni e quindi li controllerà con il fiato sul collo.

Ovviamente voto in dissenso perché dopo tre volte che ho detto "obbedisco" ritorno quel ribelle che ero e non sono più obbediente.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, se la presentatrice Mussini acconsente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 30.137 e prenotarmi per intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 30.150.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.137, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 30.138, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.139.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per annunciare il mio voto favorevole su questo emendamento che ritengo sia di un'importanza fondamentale giacché tutelare l'insegnamento delle lingue minoritarie significa tutelare le comunità che custodiscono una memoria culturale importantissima per la memoria collettiva del nostro Paese.

In questo processo contemporaneo di globalizzazione che fagocita nella omogeneizzazione culturale tutte le realtà più piccole, questo emendamento risulta importantissimo. Invito tutti a votarlo perché permette alle comunità più piccole di tutelare, di conservare e di insegnare e trasmettere la propria culture che così non andrà persa. Inoltre, si restituisce alla scuola la sua funzione di presidio, di memoria storica.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, invano noi continuiamo a tentare di mantenere un po' di obiettività e un po' di competenza sulle Regioni.

Le Regioni piano piano le avete spolpate: verranno tolte loro le competenze sulla previdenza

integrativa, sull'ambiente, sul turismo, sullo sport, sull'energia, e avremo meno competenze sulla scuola.

In merito al tema salute, alla collega Fucksia rispondo che è giustissimo che su tutto il territorio ogni cittadino possa godere di livelli minimi, ma la salute oggi è garantita grazie a qualche Regione che riesce con meno soldi e in modo assai più efficiente a garantire livelli altissimi di qualità e con le convenzioni ASL ogni cittadino, da qualsiasi Regione provenga, può farsi curare e il diritto alla salute è garantito proprio perché è in mano alle Regioni altrimenti non funzionerebbe nemmeno il settore sanitario! Vedete, dove è lo Stato che gestisce, come gestisce e quali macerie restano dietro di lui!

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, sostanzialmente condivido il contenuto di questo emendamento. Chiederei però alla prima firmataria una riformulazione che elimini l'elenco così dettagliato in esso contenuto perché se domani volessimo aggiungere per legge il riconoscimento di altre lingue si correrebbe un rischio. Penso ad esempio alla lingua che parlano i rom e i sinti che si parla da secoli in Italia, anche se in maniera diffusa e non localizzata in un territorio, piuttosto che le lingue alloglotte (immagino lo spagnolo, per le minoranze che stanno arrivando, piuttosto che l'arabo).

Credo che convenga togliere l'elenco per evitare di dover intervenire sulla Costituzione volendo aggiungere un'altra lingua. Proprio a beneficio dell'argomento che condivido propongo quindi di eliminare le parole da: «albanesi» fino a: «sarda» lasciando invece: «lingue minoritarie riconosciute dalla legge». In questo modo lasceremmo alla legge definire quali sono senza fissarlo in Costituzione che poi, oggettivamente, è più difficile cambiare.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Premetto che mi sento escluso da questa discussione perché Benedetto Croce, Eduardo e quanti altri ritenevano che il napoletano fosse una delle lingue che si devono parlare.

Vorrei sapere poi dalla Presidenza o dalla collega De Petris se la parola «accitana», riportata sull'emendamento sia un refuso. Credo stia per «occitana». *(Dal Gruppo Misto-SEL giungono cenni di conferma)*.

Io sono contrario per il fatto stesso che in Italia quello che scarseggia è il corretto uso della lingua italiana e faremmo bene a tenerne conto più che perderci o disperderci tra le minoranze linguistiche.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Vorrei spiegare che esiste una Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e che noi facciamo riferimento a quella carta che, purtroppo, è stata solo parzialmente rispettata e recepita nella legislazione italiana.

Esiste una norma, una legge dello Stato che però deve essere migliorata. Poi ci dovrà essere una corretta attuazione del principio costituzionale contenuto nell'articolo 6 della nostra Carta fondamentale. Questo è un passo in avanti che salutiamo positivamente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.139, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.140 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.141.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signora Presidente, volevo intervenire per dichiarazione di voto in dissenso dal mio

Gruppo che però non ho fatto in tempo a fare.

PRESIDENTE. Sarà registrata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 30.141, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «lingue minoritarie».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.141 e l'emendamento 30.142.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.143, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 30.144 e 30.146.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.145, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 30.147 è decaduto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.148, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.149 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.150.

BULGARELLI *(M5S)*. Come preannunciato, domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 30.150 prevede che la funzione legislativa deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni. Sarebbe anche ora, perché adesso i decreti vengono emanati e poi modificati dopo due o tre settimane. La cosa di cui si parla pochissimo in queste riforme è invece la funzione esecutiva. L'Europa ci rimprovera che con i decreti esecutivi siamo indietro, tanto che per riuscire ad averli alla Camera abbiamo dovuto ricattare la maggioranza, che per poter andare in vacanza ci hanno gentilmente concesso tre decreti esecutivi importantissimi: uno sul microcredito, uno sulla salvaguardia dei piccoli impianti fotovoltaici e l'altro sulla compensazione dei crediti tra PA e cartelle Equitalia. Se il Governo si impegnasse anche sui decreti attuativi l'Italia andrebbe meglio e l'ISTAT. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Chiedo ai relatori se questo emendamento non debba essere accantonato dal momento che ci occuperemo solo successivamente del procedimento legislativo (articolo 10) e dell'iniziativa legislativa (articolo 11). Chiedo se sia corretto votare adesso questo emendamento, se non sia più opportuno accantonarlo. Confesso la mia ignoranza e chiedo lumi ai relatori.

PRESIDENTE. I relatori sono contrari, senatrice.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Pensiamo che questo emendamento sia una cosa buona, considerato che il metodo di legiferare è sempre più concitato e confuso, si scrivono delle cose che non si rispettano e si continuano ad emanare quelle che noi definiamo leggi *omnibus*. Il cittadino non capisce più niente ed è costretto a rivolgersi a legulei o ad esperti della materia, i quali a loro volta fanno fatica a riprendersi nel sistema. È opportuno obbligare a legiferare per codici e testi unici in modo da rendere comprensibile una materia. Se parliamo di agricoltura, prendo un codice e ho chiara quella materia. Lo stesso vale per i lavori pubblici o per il turismo.

Sarebbe un obbligo morale imporre al Governo, invece di far tanti proclami, di riscrivere la normativa in modo intelligibile per tutti.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere questo emendamento molto importante. Sarebbe stato anche utile aggiungere qualche dettaglio, perché un testo unico deve essere effettivamente unico e non pseudounico come spesso accade, e deve essere soprattutto non un taglia?incolla, dove magari la stessa parola nel corso del testo ha mille significati diversi.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTELLI *(M5S)*. Signora Presidente, io dissento non perché, in sé e per sé, non sia una cosa buona, ma perché va in contraddizione con il principio per cui il Governo vuole avere una corsia preferenziale per fare leggi più in fretta, mentre i testi unici sono esattamente il contrario. Oltre tutto la Costituzione non deve essere riempita di queste cose, che sono vera e propria spazzatura legislativa. La Costituzione deve avere una sua eleganza e non vi si possono inserire queste cose.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.150, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.151.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, pongo all'attenzione dell'Assemblea questo nostro emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 117, che introduce una norma pericolosissima. Si prevede infatti che «Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale». Ciò significa che, visti anche i tempi che stiamo correndo, con la situazione gravissima che ci troviamo ad affrontare e con il fatto che il Governo tra l'altro legifera sempre e solo abusando dello strumento della decretazione d'urgenza - e già questo andrebbe rilevato - e alla luce di quella che può essere definito dal Governo uno stato di emergenza economico e sociale in qualsiasi settore, ci troviamo di fronte a una vera e propria supremazia dello Stato, che entra ed interferisce nelle materie di competenza della legislazione regionale. Questo è un modo veramente arbitrario di procedere del Governo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto favorevole della componente Italia Lavori in Corso del Gruppo Misto su questo emendamento che abolisce la cosiddetta clausola di supremazia, che è molto pericolosa, come ha già sottolineato la senatrice Bisinella. Essa infatti prevede una vera e propria invasione di campo da parte dello Stato in materie che non gli competono, per giunta con un'iniziativa legislativa proposta dal Governo.

Non si capisce perché il Governo si arroghi questa potestà legislativa quando invece sappiamo tutti che dovrebbe essere affidata alla Camera, quella che rimarrà. Quindi c'è una doppia clausola di supremazia: non solo il Governo invade, ma anche su propria proposta. Si tratta di un emendamento assolutamente da accogliere per sopprimere questa inutile e dannosa clausola di supremazia. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, nel citato quarto comma c'è scritto «non riservate alla legislazione esclusiva» dello Stato. Per cui se una Regione decide di legiferare a seconda di come si alza la mattina un Presidente di Regione, può anche fare delle leggi non congrue per la Nazione. Conseguentemente penso che questo emendamento non debba essere approvato, visti gli albori dei vari regionalismi esistenti. Sono molto nazionalista, quindi voterò no.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. C'è un problema in quest'Aula. È da un anno e mezzo che il Movimento 5 Stelle denuncia un problema noto a tutti, perché è riportato dalla stampa e dai video su YouTube. È infatti piena la rete di pianisti che continuano a votare in Aula, anche questa sera. *(Commenti dal Gruppo NCD)*. Mi faccia finire, signora Presidente.

PRESIDENTE. La prego, senatore Ciampolillo. Faccia la denuncia e poi facciamo tutte le verifiche.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Mi faccia finire. Ovviamente noi sappiamo che lo fanno per la diaria del collega assente. Noi abbiamo in quest'Aula il Movimento 5 Stelle che restituisce parte dello stipendio... *(Commenti dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. Non è un argomento all'ordine del giorno, la prego.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.151, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Eccolo lì! Dia la sanzione! *(Proteste dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. Lo segnali, per favore. È giusto fare la segnalazione. È giusto segnalare e intervenire, ma se si urla in questo modo non si va avanti.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.152, fino alle parole: «competenza legislativa».

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento, che nella parte finale stabilisce che lo Stato sostanzialmente abbia la possibilità di legiferare rispetto alle materie di competenza delle Regioni. C'è un equivoco di fondo: se le Regioni hanno la possibilità di legiferare su alcune materie, non lo fanno contro lo Stato, ma per i servizi da erogare ai propri cittadini. Questa insistenza da parte di alcuni senatori, che ritengono che vi sia un pericolo se le Regioni mantengono le proprie competenze, a mio avviso parte da un presupposto assolutamente sbagliato. Bisogna stabilire se è più opportuno che le leggi siano emanate dagli enti locali, che hanno la possibilità di avere una visione più diretta delle esigenze del proprio territorio, o se, invece, deve essere uno stato centralista, che legifera per territori che hanno... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, in verità vorrei chiedere la votazione per parti separate, ma, a seguito di quanto diceva, probabilmente già è stata chiesta. Tuttavia, vorrei sapere in cosa consiste la

prima parte.

PRESIDENTE. Come ho detto, la prima parte arriva fino alle parole «le materie di loro competenza legislativa».

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 30.152, presentato dalla senatrice de Petris e da altri senatori, fino alle parole «competenza legislativa».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.152 e l'emendamento 30.153.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.154.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, in verità vorrei chiedere la votazione per parti separate. Leggo la prima parte. «Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme quando sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita e prestazioni di servizi nel territorio nazionale». Questa è la prima parte. La seconda parte è il resto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate testé avanzata dal senatore Puglia.

Non è approvata.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, continuiamo a trovare frasi come: «unità giuridica della Repubblica», «unità economica della Repubblica», «interesse nazionale». Adesso ci chiediamo: si ha il terrore di che cosa? Che i veneti vogliano fare un percorso tutto loro lo si sa. Si sono fatti un *referendum* - diciamo - interno, non convenzionale e i voti che hanno ricevuto sono quelli per staccarsi da questo Stato, da questa Repubblica.

Anche se continuassimo a scrivere che servono norme per tutelare l'integrità e l'unità, chi vuole andare se ne va. C'è un principio che sovrasta tutti, l'autodeterminazione dei popoli, che non si può cancellare, perché è sovranazionale e pregiuridico. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Fa parte dei diritti della persona e non li potete cancellare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, la ringrazio ma in verità ero intervenuto poiché volevo chiedere la controprova.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.154, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.155, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.156, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.157.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, all'articolo 30, al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, reca le parole: «Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire (...)». Le mie proposte emendative propongono o la soppressione delle parole «su proposta del Governo» o di premettere a tale dicitura la parola «anche».

Infatti, se leggiamo il citato quarto comma anche in rapporto a tutto quello che si prefigura nel resto del procedimento legislativo e dell'iniziativa legislativa che vedremo, con tutti i tempi e le corsie preferenziali, arrivare anche al punto di dire che su proposta del Governo si procederà a intervenire su materie riservate alla legislazione esclusiva mi sembra veramente eccessivo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.157, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. L'emendamento 30.158 è ritirato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.159, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico agli emendamenti 30.160, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 30.161, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.162, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, in realtà io intervengo sull'ordine dei lavori in base all'articolo 55, comma 7, del nostro Regolamento, che ho imparato a conoscere in questo mese grazie agli interventi dei miei colleghi. Da parte di nove senatori è stata presentata la richiesta affinché venga inserita con urgenza all'ordine del giorno la discussione di un tema.

PRESIDENTE. Senatore, lei conosce il Regolamento e sa che tale proposta verrà discussa alla fine della seduta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.163. *(Il senatore Tosato fa cenno di voler intervenire)* Senatore, vuole fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 30.163?

TOSATO *(LN-Aut)*. No, Signora Presidente.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ha detto che interviene sull'emendamento 30.163.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. L'emendamento 30.163 propone di sostituire le parole: «Su proposta del Governo» con le parole: «su proposta del Senato della Repubblica». Siccome qui abbiamo dibattuto

poco sui poteri del Senato ma molto sulle sue modalità elettive e siccome deve essere un Senato delle autonomie vicino al territorio, questo è quantomeno un tentativo di diminuire l'invadenza del Governo sulle materie regionali.

Pertanto, con questo emendamento a prima firma Crimi facciamo sì che quantomeno l'iniziativa parta dal Senato, altrimenti di cosa abbiamo discusso fino ad oggi? Di lasciare tutti i poteri al Governo. Se è il Senato della Repubblica o il Senato delle autonomie - come lo vogliamo chiamare - quantomeno la proposta deve venire da quest'Aula, che sarà composta da consiglieri regionali. *(Applausi dal Gruppo Misto-LC)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, alcune cose sono già state dette dal collega. Avete voluto un Senato composto da consiglieri regionali e da sindaci e non avete voluto ascoltare la richiesta che vi arrivava da grandi parti di quest'Aula in ordine all'elezione diretta dei senatori da parte del popolo; avete messo dentro consiglieri regionali e volete che il Governo possa travalicare le funzioni che spettano alle Regioni. Se le Regioni non sono d'accordo, visto che siederanno qui dentro, che senso ha? Se la proposta non viene dal Senato, cioè dalle stesse Regioni è tutto un controsenso; bisogna sciogliere l'ossimoro, non è complicato: basterebbe che la mano destra pensasse a... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.163, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.164.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, sono fondamentalmente d'accordo sulla clausola di supremazia; però sono anche d'accordo con questo emendamento che vuole mitigare questa previsione normativa, secondo la quale l'intervento in materie non riservate alla legislazione esclusiva possa avvenire esclusivamente su proposta del Governo. Questo grande potere attribuito solamente al Governo che fa la proposta deve avere perlomeno un bilanciamento in un parere vincolante da parte del Senato, che, come sappiamo, a seguito dell'approvazione degli articoli 1 e 2, sarà il rappresentante diretto dei Consigli regionali e quindi degli enti territoriali in cui è suddivisa l'Italia. Quindi, secondo me, qualora un Governo ravvisasse i motivi per intervenire con la clausola di supremazia dovrebbe comunque ottenere un parere vincolante dalle Regioni, perché immagino che probabilmente l'intervento del Governo riguarderà solamente una Regione o alcune Regioni, non tutte; quindi il Senato stesso potrebbe esprimere il suo parere vincolante perché d'interesse.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, volete un Governo forte, che possa decidere delle sorti di noi poveri mortali, cittadini dentro e fuori quest'Aula? Volete che il Governo sia *dominus*, come avete scritto. È proprio il minimo sindacale il parere vincolante del Senato che rappresenta le Regioni! Almeno voi che ricordate che cosa sono i sindacati appellatevi al vostro buon senso e votate questo emendamento.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anch'io condivido le osservazioni che hanno espresso i colleghi appena intervenuti, proprio perché siamo in una situazione dove veramente si vuole fare il Senato delle autonomie, quindi il Senato delle Regioni, proprio perché si auspica che il lavoro sia

migliore. Non si capisce allora come mai in queste vicende il Governo possa invece avocare a sé materie non di sua competenza. E questo dispiace. Possiamo capire le materie d'urgenza e quant'altro, però almeno un parere vincolante delle Regioni, visto che gli si rubano materie a loro spettanti, non penso che crei chissà quale danno. È per questo che è importante inserire queste tre parole: «Previo parere... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei aggiungere la firma all'emendamento 30.164, se la senatrice De Petris è d'accordo, anche se in effetti sarebbe stato meglio non prevedere il parere del Governo ma il solo parere del Senato; però, che ci sia almeno quello del Senato.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Capisco che siamo diventati tifosi dei Wallabies che, per chi non ha il vezzo del *rugby*, è il nome della squadra dell'Australia; però devo capire il principio. Qui si vuole andare di fretta, ma che senso ha "cangurare" due emendamenti quando potremmo fare due votazioni? Se lei esclude il secondo emendamento in quanto precluso io non posso intervenire; l'Aula potrebbe non essere d'accordo sull'espressione «parere vincolante» ma potremmo essere almeno tutti d'accordo sull'espressione «parere favorevole», di cui all'emendamento successivo.

Consentitemi poi una riflessione, colleghi: votiamo da una settimana e non c'è un emendamento in Aula approvato dalle opposizioni. Avete fatto voi e il Governo questo, come se fosse una Commissione in sede deliberante. Ma allora fate questo perché siamo totalmente superflui. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini)*. Non ascoltate niente, non recepite nulla! Poi non vi sorprendete se le votazioni segrete hanno questi esiti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta del collega Battista. Impiegherò pochi secondi.

Si tratta non solo del discorso di favorevole o vincolante (magari si approva una cosa o un'altra), ma del diritto di ogni senatore di poter dire di aver votato, ad esempio, un emendamento con parere favorevole o vincolante, ai fini della propria libertà e senza vincolo di mandato, di modo che egli possa dire ai propri elettori: io quell'emendamento l'ho votato. Così ciò viene invece precluso ai singoli senatori. Questo valeva anche per gli emendamenti sul numero dei deputati. Magari un senatore avrebbe voluto votare quello sui 500 deputati, anziché quelli sui 300 o sui 200, semplicemente per poter dimostrare la propria attività parlamentare, qual è la propria idea e confermarla. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 30.164, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «previo parere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.164 e l'emendamento 30.165.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.167, presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.166.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Ho il crampo all'arto superiore destro a forza di tenerlo alzato.

Facciamo carta straccia di tutto, ma non della lingua italiana. La lingua italiana ha ancora un senso. Permetta, signora Presidente, di fare un appunto al suo giudizio. Parere vincolante è un'espressione estremamente chiara: parere favorevole è un concetto del tutto diverso. Un parere può essere favorevole, ma non vincolante. Capisco che due parametri sovrapponibili possano subire anche la discrezione di far votare insieme gli emendamenti, di far saltare l'emendamento o di cangurarlo.

PRESIDENTE. Senatore Divina, siamo sull'emendamento 30.166.

DIVINA *(LN-Aut)*. Vorrei intervenire sull'emendamento 30.165 perché lo giudicavo, in base alla scrittura, completamente diverso dal precedente. Mi viene detto che non è possibile discutere su di esso perché, bocciando il parere vincolante, non si può neanche più votare un parere favorevole.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori al fine di avere una votazione giusta. C'è il collega Aracri...

PRESIDENTE. Siamo alla dichiarazione di voto, la prego.

PUGLIA *(M5S)*. È importante proprio per la legalità del voto. La cosa simpatica è che lo vedo spasciato con due mane nelle buche. È fantastico.

PRESIDENTE. Segnalare e intervenire, la ringrazio senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. È proprio l'immagine deprecabile di quest'Aula. *(Commenti del senatore Aracri)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.166, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.168, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.169 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.170.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sull'emendamento 30.170, che interviene sul quarto comma dell'articolo 117, era stato avanzato un invito al ritiro. Mi sembra però che, nel caso io accettassi la trasformazione di questo emendamento in ordine del giorno, vi fosse un parere favorevole dei relatori.

Vorrei conoscere la posizione dei relatori e del Governo al riguardo.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Confermo il favore dei relatori all'accoglimento dell'emendamento 30.170 in ordine del giorno.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, accetto la trasformazione dell'emendamento 30.170 in ordine del giorno ma vorrei sentire se il Governo conferma il parere dei relatori.

Questo è un emendamento importante, che va a mitigare la previsione normativa di cui al quarto comma dell'articolo 117, che prevede che almeno lo Stato stabilisca discipline differenziate per determinate Regioni. Vorrei sentire se il Governo conferma il parere favorevole dei due relatori.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere

conforme ai relatori.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.171, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 30.172 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.173.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Desidero ritirare l'emendamento 30.173.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.174, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.175, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 30.176, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.177.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei ringraziare la sensibilità della collega Pezzopane perché, mentre noi ci sgoliamo per provare a mantenere alle Regioni un minimo di dignità e di competenza, mi hanno fatto vedere che lei, probabilmente disinteressata del tutto, scrive su un *social network* che stiamo trattando materie completamente insulse.

Grazie, collega Pezzopane, per la considerazione che ha dell'Aula, delle opposizioni e del nostro lavoro. Se proprio non ha niente da fare può anche andare a casa. *(Applausi del Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. Senatore Divina, ciascuno agisce come ritiene.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.177, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.178, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.179, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 30.181, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e tutela».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.181 e l'emendamento 30.180.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.182.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Voglio fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 30.182, che tutela la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche.

Questo è un voto che deve essere palesemente a favore, visto che precedentemente, in occasione del voto segreto su emendamento di analoga materia, il voto segreto è stato favorevole, sia in coerenza sia nella necessità di tutelare le rappresentanze, anche in Parlamento, delle minoranze linguistiche.

Vorrei segnalare un errore di stampa, laddove nel testo dell'emendamento si legge «tutela ero rappresentanza in Parlamento».

PRESIDENTE. Gli Uffici provvederanno a correggere questo errore.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, intervengo solo per esprimere, come esponente delle minoranze linguistiche, il mio grande rammarico perché, per l'ennesima volta, vengono tirate in ballo le minoranze linguistiche in un modo molto strumentale, così com'è successo anche quando è stato approvato l'emendamento 30.123. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD).*

Si tratta di emendamenti che non hanno alcun senso giuridico e sono una vergogna per quest'Aula, perché stiamo votando cose totalmente assurde! *(Applausi dai Gruppi PD, NCD, FI-PdL XVII e SCpI)*.

Ed è così anche per questo emendamento perché è un nonsenso giuridico attribuire allo Statuto di una Regione la disciplina della rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche. Questa è un assurdità e non è una bella pagina per questo Parlamento. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD, FI-PdL XVII e SCpI)*.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei osservare che, a mio parere, l'emendamento 30.182 dovrebbe risultare assorbito dall'emendamento 30.123, che abbiamo approvato con votazione a scrutinio segreto. Quest'ultimo infatti assegna alle Regioni la competenza in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche in Parlamento e se le Regioni hanno questa competenza è ovvio che dovranno per forza inserirla nello Statuto. L'emendamento in esame dovrebbe quindi essere dato per assorbito e non venir posto in votazione.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare. *(Il senatore Uras fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, se il mio intervento deve precludere l'intervento del senatore Uras, rinuncio al mio intervento e lascio la parola al collega.

PRESIDENTE. Senatore Uras, prego.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, desidero dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento 30.182.

Mai in me, che sono uno dei proponenti degli emendamenti cui si è riferito il senatore Zeller, è passata per un attimo soltanto l'idea di essere strumentale sul tema dei diritti delle minoranze linguistiche. *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut, Misto-ILC e Misto-MovX).*

E in Italia, in questo Paese dove ci sono uguali più uguali di altri, bisogna ricordarsi che di minoranza linguistica non ce n'è una sola, ce ne sono più di una e ce ne sono sparse in tutto il territorio nazionale. Ed è per questo che noi quella difesa l'abbiamo sostenuta, l'abbiamo vinta e la difendiamo! *(Commenti del Gruppo PD. Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto.MovX, Misto-ILC e M5S, LN-Aut).*

PRESIDENTE. Lo so che è terapeutico. Benissimo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio. Il senatore Divina resta in attesa)*. Vi prego di abbassare la voce. Senatore Divina, la invito a prendere la parola, visto che l'ha chiesta.

DIVINA *(LN-Aut)*. Io la invito a farmi parlare affinché io riesca a sentirmi, almeno, signora Presidente.

PRESIDENTE. Esatto, prego.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ho provato a leggerlo, rileggerlo e rileggerlo ancora ma non trovo niente di scandaloso in questo emendamento e ricordo che lo ha sottoscritto un sardo, cioè un senatore che proviene da una Regione che in fatto di autonomia ha forse da spiegare qualcosa a tanti, in quest'Aula. Non ho capito l'intervento del collega Zeller; il fatto che si dica che spetta allo Statuto della Regione, eventualmente, anche disciplinare che vi sia una presenza delle minoranze linguistiche in Parlamento nulla toglie alle Regioni, nulla toglie alle autonomie, semmai rinforza qualcosa. Veramente è difficile capire l'intervento del collega Zeller, che quando si parla di tutela delle autonomie, essendo la sua forse l'autonomia più tutelata e più garantita che esista in Italia, dovrebbe riconoscere che anche altre autonomie potrebbero aspirare a tali garanzie! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-SEL)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, non me ne voglia: visto e udito quello che dice il senatore Zeller, dovremo tornare al Patto De Gasperi-Gruber, che rappresenta il punto di partenza della facoltosa elargizione che lo Stato italiano ha sempre riservato a certe minoranze linguistiche. Quindi, credo che il senatore Uras ne abbia ben donde. Noi, in quest'Aula, siamo minoranze e, vivaddio, non solo linguistiche perché votiamo ancora. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, devo intervenire per difendere l'emendamento votato in quanto proprio il Senato che avete voluto voi - leggo testualmente - prevede che i Consigli regionali e quelli delle Province autonome con metodo proporzionale eleggono i senatori tra i propri componenti.

Nel momento in cui si dice, all'articolo 117, che le Regioni legiferano in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche significa che le Regioni, poiché devono eleggere propri rappresentanti in questo Senato della Repubblica, sono chiaramente le uniche titolate a individuare in quale modo tutelare le loro minoranze linguistiche e non quelle di altri, le proprie minoranze linguistiche. Solo le Regioni possono stabilire come farlo. Quindi è perfettamente e giuridicamente sostenibile; invece non lo è quello che volete fare.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, mi dispiace contraddire il senatore Uras, persona che stimo in maniera particolare; tuttavia vorrei mettere in fila alcune questioni innanzitutto per dimostrare che questo emendamento non ha alcuna portata normativa e se lo avesse sarebbe assolutamente eversiva dell'intero ordinamento. Gli statuti regionali non hanno competenza rispetto alle Assemblee rappresentative. E questa è una prima condizione.

L'emendamento poi fa riferimento al Parlamento e dunque lo Statuto regionale statuirebbe anche rispetto all'elezione della Camera dei deputati. Peraltro non è la prima volta che votiamo in quest'Aula un emendamento, precluso sotto il profilo formale, assolutamente insostenibile sotto il profilo logico, giuridico e costituzionale.

L'emendamento che abbiamo votato poc'anzi a voto segreto innanzitutto ineriva ad una parte che era già stata coperta dal voto dell'Aula; poi, con questo emendamento si dice che sono le Regioni che

hanno competenza esclusiva in materia di legge elettorale nazionale con la quale si compone la Camera dei deputati a fini di tutela delle rappresentanze delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche e così via.

Pertanto, chi in questo caso invoca il rispetto della Costituzione come criterio per affrontare questa discussione non può più insistere - lasciatemelo dire - su emendamenti che sono privi di portata giuridica, assolutamente in contrasto con i principi dell'ordinamento, illogici e dire sbagliati è dire poco. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e NCD). (Vivaci proteste dal Gruppo M5S). (Richiami del Presidente)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, prendo la parola in dissenso dal Gruppo ed esprimerò un voto di astensione su questo emendamento. Prendo atto di quanto è stato detto dai colleghi in Aula, dalla presidente Finocchiaro e dal senatore Tonini con un'agenzia, pensando che se effettivamente questo provvedimento ha un senso e quello che è stato detto rispetto all'emendamento non ha alcuna portata giuridica, vorrei segnalare che resta solo la nota politica vera: questa maggioranza non ha la maggioranza quando si vota a scrutinio segreto e quindi avevamo ragione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-SEL)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, io credo che ci sia una sola cosa scandalosa successa questa sera, al di là del fatto che la maggioranza non ha la maggioranza in quest'Aula quando c'è il voto segreto: quando lei doveva dichiarare il risultato della votazione, quindi se il Governo era andato sotto oppure no, il Senato TV ha oscurato le immagini. E credo che questa sia veramente una prova di dittatura. *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. No, la prego, anche perché a quel punto le immagini stavano su un'unica possibilità di lettura mia.

BULGARELLI *(M5S)*. In quel momento in Senato TV la diretta è stata oscurata e ha ripreso solo nel momento in cui l'Aula ha ripreso; quindi nessuno ha visto che lei ha dichiarato il voto; nessuno sa come quel voto è andato ed io credo che questo sia vergognoso *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.182, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.183, sostanzialmente identico all'emendamento 30.184.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 30.183 a mia prima firma. Si tratta di una norma di buon senso, colleghi, cercate di leggerla. Prevede che ciascuna Regione, comprese quelle a Statuto speciale, con propria legge e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, possa deliberare intese federative con altre Regioni. Penso che questo sia anche un po' lo scenario che sta avvenendo proprio per far fronte in maniera più efficace alle esigenze dei cittadini. È un po' l'evoluzione che il nostro Stato, il nostro ordinamento, stanno intraprendendo e credo sia una forma di buon senso sostenere questo emendamento.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, vorrei esprimere alla relatrice Finocchiaro la mia stima e la mia ammirazione per il modo e lo stile, con cui sa condurre un ruolo difficile in una situazione come questa.

Sosteniamo l'emendamento 30.184 perché ripropone il tema della cooperazione. Vorremmo che le nostre Regioni anziché competere l'una con l'altra - e nel competere farsi male - cooperassero insieme, recuperando una vera e significativa unità, la solidarietà economica e sociale richiamata dalla Costituzione. Ecco perché noi voteremo a favore... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, il fatto di deliberare intese federative con altre Regioni ha aspetti positivi e aspetti negativi. C'è una parte dell'Aula, quella alla mia sinistra, che immagina una federazione, che loro chiamano Padania, ma io potrei pensare, tanto per volare un po' in alto, pindaricamente, al ritorno del Regno delle due Sicilie, per compensare le federazioni del Nord. Sostanzialmente il problema che pongo a me stesso è che se federare le Regioni per fare delle cose forse può avere un senso, federiamole tutte, facciamo l'Italia una volta per sempre e forse riusciremo ad andare avanti.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 30.183 e ricordo che il mio Gruppo, tramite il senatore Barani, si è fatto promotore di un emendamento sulle macroregioni, tutto questo per testimoniare il fatto che noi siamo per questa cooperazione costante tra le Regioni.

Voglio portare un elemento fattivo di conoscenza anche a proposito di quello che si diceva poc'anzi nel rispetto di certe minoranze linguistiche: la ripartizione del Fondo sanitario nazionale - quindi non stiamo parlando di ammennicoli - non avviene in maniera omogenea. E non avviene in maniera omogenea, tra tante questioni che non posso qui sciorinare, anche perché le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Valle d'Aosta hanno una quota capitaria pari a circa 300 euro *pro capite*... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, se la collega Bisinella me lo consente, vorrei aggiungere la firma all'emendamento 30.183.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, acconsente?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sì.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.183, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 30.184, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.185 è stato ritirato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei sottoscriverlo e farlo mio a prescindere dal ritiro. Io e il senatore Airola abbiamo già mandato un fogliettino. *(Il senatore Sacconi fa cenno di voler intervenire)*. Fra poco darà la parola al senatore Sacconi che lo ritirerà per trasformarlo in ordine del giorno.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Ovviamente sì: lo trasformo in ordine del giorno perché è una cosa seria questo emendamento e vuole impegnare il Governo a definire gli ambiti territoriali delle associazioni fra Comuni per la gestione obbligatoria di tutte le funzioni fondamentali.

Quindi è una richiesta tutt'altro che strumentale, come mai è mio costume fare nella vita parlamentare. È una richiesta seria, rivolta al Governo a che assuma questo impegno. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

PRESIDENTE. Dunque, intende aggiungere la firma, senatore Crimi?

CRIMI *(M5S)*. Sì. Aggiungo la firma perché volevo commentare nel merito...

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, accetta la richiesta di aggiungere la firma del senatore Crimi all'ordine del giorno G30.185, presentati dal senatore Sacconi?

SACCONI *(NCD)*. No!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame. *(Commenti dei senatori Crimi e Airola)*.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G30.700, presentato dalla senatore De Biasi e da altri senatori, G30.70, presentato dalla senatrice Puglisi e da altri senatori, G30.72, presentato dal senatore Parente, e G30.149, presentato dal senatore Pagliari. Questi sono quelli che mi sono pervenuti.

PRESIDENTE. E sull'ordine del giorno proposto dal senatore Sacconi?

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole, signora Presidente.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

D'ANNA *(GAL)*. Non ho capito, Presidente!

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno si danno per acquisiti. *(Il senatore Crimi fa cenno di voler intervenire)*.

Adesso glielo consento, però voglio chiarezza sulla procedura.

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, voglio ribadire che la richiesta di adesione all'ordine del giorno G30.185 è legata al fatto che il contenuto corrisponde perfettamente ad uno dei venti punti del nostro programma che è l'accorpamento dei Comuni sotto gli 8.000 abitanti per le funzioni amministrative...

MARCUCCI *(PD)*. Non siamo in campagna elettorale!

CRIMI *(M5S)*. ...quindi è perfettamente in linea. Non aveva alcuno scopo strumentale, ma aveva come obiettivo quello di confermare una nostra posizione che, evidentemente, coincide con quella del senatore Sacconi. Mi dispiaccio per la sua azione che è, secondo me, indegna! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Vivaci proteste dei senatori Crimi e Airola)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, in primo luogo siamo preoccupati, anzi più che preoccupati. In secondo luogo, da trentino, mi vergogno che nella maggioranza ci siano dei miei conterranei che non dicono assolutamente nulla su quello che abbiamo approvato.

In Trentino vi è una media alta di Comuni sotto i 1.000 abitanti. Con questo ordine del giorno, passato senza che nessuno dicesse niente (neanche i miei conterranei di maggioranza) e accolto dal Governo all'interno dell'articolo 30, metà dei Comuni trentini scomparirebbero...

TONINI *(PD)*. E sarebbe una cosa buona. Magari!

DIVINA *(LN-Aut)*. ...sull'altare di che cosa? Di un'efficienza amministrativa?

La tradizione, il legame che abbiano noi con il nostro Comune e la nostra popolazione è così forte che non accetteremo mai e poi mai che per una ragione ragionieristica si cancellino i nostri campanili.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. No, adesso siamo in fase di votazione dell'articolo.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Annuncio il voto contrario sull'articolo da parte del Gruppo e, in particolare, della mia componente e vorrei un chiarimento per quanto riguarda l'ordine del giorno accolto G30.185, che corrisponde in maniera sostanzialmente identica all'emendamento 30.179. A questo è stato dato il parere contrario, mentre all'ordine del giorno G30.185 è stato dato parere favorevole dai relatori e dal Governo. Faccio fatica a capire come mai succedono queste cose: stiamo parlando della stessa cosa, ma se lo dice la senatrice De Petris non va bene e se lo dice il senatore Sacconi è accoglibile.

PRESIDENTE. Credo che ci siano delle differenze tra emendamento e la ricostruzione dell'ordine del giorno.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Intervengo a titolo personale. Voglio esprimere la mia contrarietà a quell'ordine del giorno perché i Comuni devono essere rispettati nella loro autonomia. Sono stati già abbastanza danneggiati dalle politiche portate avanti. Sono stati anche privati nelle cosiddette città metropolitane nella partecipazione alla determinazione di chi presiede la città metropolitana. Direi pertanto che queste autonomie sono state abbastanza massacrate nonostante gli amministratori locali facciano volontariato e li tengano di solito con un'efficienza *pro capite* molto maggiore dei grandi Comuni. *(Applausi del senatore Battista).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori e non mi tolga la parola. È mio diritto richiamarmi al Regolamento e, in particolare, all'articolo 84, comma 5.

Come Gruppo abbiamo presentato mezz'ora fa un'espressa richiesta alla Presidenza per chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un argomento oggi non previsto. È nostro diritto farlo ai sensi dell'articolo 84, comma 5. Lasciatemi spiegare il motivo. Abbiate la decenza di ascoltare un vostro collega.

PRESIDENTE. Avete presentato ed avete avuto la risposta.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Mi deve lasciare spiegare il contenuto della richiesta. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. L'avevate già fatto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Non mi può togliere la parola.

PRESIDENTE. Ha un minuto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Abbiamo chiesto di audire urgentemente domani, a un orario che voi preferite, il ministro dell'economia, Padoan, in merito alla gravissima crisi fallimentare economica evidenziata oggi dall'ISTAT. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito anche ad ascoltare la risposta che le ha già dato il Presidente, che si

è già attivato e sta aspettando la risposta del Ministro dell'economia.

Dobbiamo procedere all'esame dell'articolo 31 e dei relativi emendamenti. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Vorrei ribadire la richiesta fatta dal nostro capogruppo Petrocelli e appoggiare quella della senatrice Bisinella, insieme a tutta la Lega Nord.

Presidente, il nostro Paese non può più aspettare. La politica economica di Renzi è stata sancita dall'ISTAT come fallimentare e peggio di quella di Letta dell'anno scorso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Invito tutti a rileggere correttamente il Regolamento. E adesso chiedo a voi, che non avete più titolo... *(Vivaci commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Siamo passati all'articolo 31. Il diritto a parlare, lo sapete, dipende da questo. Io vi invito a rispettare il diritto di illustrare gli emendamenti all'articolo 31, come da Regolamento, perché stiamo andando avanti nei lavori d'Aula. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Grazie, signora Presidente.

PRESIDENTE. Scusi, non l'avevo vista. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*. Vi prego, sta parlando il Capogruppo. *(Commenti del senatore Crimi)*.

LUCIDI *(M5S)*. *(Rivolto ai senatori del Gruppo PD)*. Vergogna!

PETROCELLI *(M5S)*. Evidentemente non mi aveva visto, presidente Fedeli.

PRESIDENTE. C'erano gli altri del suo Gruppo che stavano parlando in piedi.

PETROCELLI *(M5S)*. In attesa delle comunicazioni tra la Presidenza del Senato e il ministro Padoan (che, con i mezzi telematici che abbiamo a disposizione, mi sembra stiano andando con il piccione viaggiatore) chiedo alla Presidenza una risposta chiara e precisa alla richiesta fatta nel pomeriggio di convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente Grasso ha risposto in merito alla presenza del ministro Padoan in una maniera assolutamente legittima, che io però contesto quanto ai tempi. Di tempi ce ne sono stati, ma gradirei ora una risposta alla richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo per modificare il calendario, come richiesto nel pomeriggio. La situazione è molto grave e non possiamo tollerare che non arrivi una risposta entro stasera, signora Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Come sa, questo è stato già comunicato. Nel frattempo credo sia importante che quest'Aula, che è convocata, possa andare avanti nei lavori all'ordine del giorno. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*. Questo lo considero un elemento di serietà anche tra di noi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Il Presidente sta già procedendo. *(Vivaci commenti del senatore Crimi)*.

No, senatore Crimi, ha già parlato il Capogruppo, legittimamente, come vi spettava. Adesso dobbiamo procedere. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Dobbiamo procedere con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 31.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente... *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Prego, senatrice De Petris... *(Vivaci commenti del senatore Crimi. Il senatore Romani Paolo fa cenno di voler intervenire)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Una richiesta di chiarimento... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Vivaci commenti del senatore Crimi che mostra una copia del Regolamento)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, questo non serve.

Chiedo scusa, senatrice De Petris, c'è un altro Capogruppo, il senatore Romani, che chiede di intervenire.

Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Petrocelli)*.

Senatore Petrocelli, il Presidente ha già risposto quando lei ha fatto la sua richiesta. Ha risposto anche alla seconda.

Prego, senatore Romani.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, nell'economia dei nostri lavori, ho qui un documento delle ore 19,14 nel quale sono riportati i tempi a disposizione, i tempi utilizzati e residui. Capisco che non vadano compressi i diritti delle minoranze, ma francamente ritengo che non vadano compressi nemmeno i diritti delle maggioranze. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

E se io leggo correttamente... *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per favore, lasciate parlare il Capogruppo. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Senatore Puglia, è la seconda volta che la richiamo. *(Vivaci commenti del senatore Lucidi)*.

AIROLA *(M5S)*. Basta, siete dei fascisti!

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Presidente, non c'è problema. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*. Io continuo a parlare. Non saranno le vostre urla a fermarmi.

Se leggo correttamente il foglio che ho in mano, i Gruppi che hanno utilizzato la maggior parte del tempo della serata hanno tutti, davanti al numero che indica il tempo residuo, un segno negativo.

VOCE DAL GRUPPO M5S: Come il tuo!

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Il che vuol dire che non avrebbero più diritto di parlare. Ma non solo... *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Sarà la Presidenza a comunicare i tempi. Prego senatore Romani, prosegua. Senatore Airola, la prego.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Ma non solo: hanno utilizzato, oltre al tempo cui avevano diritto, la bellezza di 3 ore e 17 minuti il Gruppo Misto, la bellezza di un'ora... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Ma quanto tempo! *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. È inutile che faccia tutto l'elenco, tanto lo conoscete e lo sapete benissimo. *(Commenti del senatore Gaetti)*.

Se ricordate - al di là delle vostre urla e della vostra maleducazione - il dibattito in quest'Aula, perché non so quanto la lingua sia attaccata al cervello in molte occasioni nelle quali vi esprimete... *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Chiedo a tutti di poter parlare in modo tale che nessuno reagisca. Vale per tutti; invito tutti ad accomodarsi tranquillamente ai posti e ad ascoltare le persone cui viene data la parola. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente, richiamalo!

PRESIDENTE. Senatore, si accomodi. Senatore Petrocelli, la invito, per favore, a rendere il suo Gruppo partecipe alla discussione in modo civile, come deve essere in quest'Aula. Senatore Romani, si rivolga a tutta la platea.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Se ricordate, il capogruppo Zanda ha dato alle minoranze altri 30 minuti, che avete usato solo per un comportamento ostruzionistico. *(Vivaci commenti)*.

PRESIDENTE. Adesso davvero basta. Il rispetto in quest'Aula è importante.

VOCI DAL GRUPPO M5S: Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Segretario di segnalare il senatore Santangelo, che ha già ricevuto due richiami. A questo punto faccio un richiamo scritto all'ordine, in base al Regolamento. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

Prego, senatore Romani.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. La cosa straordinaria è che la vostra incapacità di ascolto vi impedisce di sentire la mia proposta. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

La mia proposta è una domanda alla Presidente per capire se, nell'economia dei nostri lavori, riusciamo a regolamentare il dibattito. Nel dibattito, cari amici del Movimento 5 Stelle che non perdete l'occasione per non ascoltare mai *(Commenti dal Gruppo M5S)* potreste avere anche la possibilità, se aveste voglia di ascoltare una volta tanto, una proposta che vi consentirebbe di parlare in un'economia di lavori che consentirebbe a tutti di discutere in maniera più normale, rispettando i diritti delle minoranze ma anche quelli delle maggioranze, che in questa sede, questa sera, non hanno avuto la possibilità di parlare. *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Basta!

PRESIDENTE. Adesso, per favore, basta. Senatore Marton, la invito per favore ad ascoltare. Senatore Santangelo, vi invito ad accomodarvi e ad ascoltare. Il vostro Capogruppo ha già parlato.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Ho una domanda da rivolgere alla Presidente. Lei pochi minuti fa ci ha detto: «Avrei una proposta da fare all'Assemblea per il migliore utilizzo del tempo e una migliore economia dei nostri lavori». Siccome continuare così mi sembra francamente inutile e lo spettacolo che stiamo dando e che state dando è terribile per coloro che hanno la sventura di guardare in televisione il dibattito in quest'Aula, se fosse possibile una volta tanto vorrei utilizzare meglio il tempo; e il tempo al meglio si utilizza se si sa quanto se ne ha.

Chiedo allora alla Presidente, che mi sembrava sul punto di avanzare una proposta, se è nelle condizioni di farla. *(Commenti del senatore Airola)*. Ma mi fai parlare una volta?

PRESIDENTE. Senatore Airola, lasci parlare il Capogruppo.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Il gesto idiota che lei mi fa non è rivolto a me...

PRESIDENTE. Senatore Romani, ci aiuti: si rivolga alla Presidenza, è la cosa più utile...

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. ... ma solo alla stupidità di chi lo fa.

Non sono io infatti che devo risolvere il problema, ma il Presidente di quest'Aula. Chiedo al Presidente di quest'Aula di formulare una proposta che consenta a quest'Aula di lavorare meglio di quanto abbia fatto fino a questo momento. La domanda è semplice: la pregherei di formulare una proposta.

Vi dico una cosa che non vi aspettate: siccome noi siamo stati un po' più formiche, invece che cicale come voi *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*, abbiamo ancora 19 minuti a disposizione del tempo a noi assegnato. Se il Presidente potesse utilizzare il tempo che tutti i Gruppi hanno a disposizione, in un criterio proporzionale, che consentisse una volta tanto di avere un dialogo e un dibattito civile, prego la Presidente di utilizzare anche la nostra disponibilità per fare una proposta sensata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, mi lasci dire al presidente Romani che probabilmente avremo utilizzato un po' più di tre ore fuori dal tempo che ci era stato concesso, ma suppergiù è lo stesso tempo utilizzato oggi nel colloquio tra Berlusconi e Renzi, così leggiamo *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Noi lo facciamo qui in Parlamento.

Vorrei anche ricordare al presidente Romani che nessuno qui ha impedito alle maggioranze di prendere la parola, ci mancherebbe altro! Per la verità, fino a questo momento è stato impedito, come è accaduto prima della pausa alle ore 20, per quanto riguarda noi ripetutamente, di poter dare un contributo anche specifico. Vorrei infatti dire al presidente Romani che se stesse attento, avrebbe potuto constatare, ad esempio, che quando, come altri, avevo posto una questione strettamente di merito sull'aggiungere alla sicurezza alimentare anche la qualità, non stavo ponendo una questione ostruzionistica, ma una questione che meritava un minimo di riflessione e non il gesto di chiusura del microfono.

Credo quindi che quando si è voluto fare un dibattito, come nel caso della discussione che abbiamo fatto sull'allargamento o meno della platea per l'elezione del Presidente della Repubblica, il Presidente

ha avuto la facoltà e la possibilità di poter gestire in modo congruo il tempo, tant'è che siamo riusciti a fare una discussione abbastanza approfondita con esiti, purtroppo, non proprio felici, ma almeno abbastanza approfondita.

Credo quindi che fosse nella volontà e anche nella totale facoltà del Presidente, come mi sono permessa oggi di dire al presidente Grasso, riuscire ad armonizzare la discussione, non nel senso di togliere la parola bensì facendo in modo che sulle questioni importanti ci potesse essere la possibilità di una discussione seria. L'articolo 117 della Costituzione lo abbiamo trattato, invece, in modo assolutamente disordinato, senza avere la benché minima possibilità di argomentare tutte le nostre posizioni.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, io sento la responsabilità, a nome del Gruppo Partito Democratico, di contribuire a far funzionare l'Aula del Senato. Credo che nessuno dei senatori presenti abbia mai partecipato a sedute del Senato nelle quali sia stata espressa una così costante violenza nei confronti di tutti noi, di ciascuno di noi e nei confronti dell'istituzione Senato, che è stata bloccata nel suo funzionamento *(Applausi dal Gruppo PD). (Applausi ironici dei senatori Martelli e Bottici)*.

Chiedo al Presidente del Senato di riunire immediatamente la Conferenza dei Capigruppo, perché noi dobbiamo decidere insieme come dovranno continuare i nostri lavori. Infatti - e lo voglio dire chiaro a chi finora ha impedito all'Aula di lavorare - questa riforma verrà approvata, troverà compimento nei termini in cui già è stato stabilito *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Chiedo inoltre che i nostri lavori vengano organizzati dove lo devono essere, cioè dalla Conferenza dei Capigruppo, che credo debba essere convocata immediatamente. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti in Aula)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, spero a questo punto che lei non convochi la Capigruppo, e le spiego il perché.

È da questa mattina che noi abbiamo chiesto di convocare la Capigruppo per organizzare al meglio i lavori. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Lo abbiamo chiesto al presidente Grasso e non ci ha dato risposta; lo abbiamo chiesto a lei e non ci ha dato risposta.*(Commenti del senatore Susta)*.

Caro collega Susta, chieda la parola e parli perché nessuno glielo nega.

PRESIDENTE. Per favore, sta parlando un Capogruppo. Senatore Centinaio, si rivolga alla Presidenza.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Presidente, deduciamo allora che, dopo l'intervento del presidente Paolo Romani, Forza Italia è entrata ufficialmente nella maggioranza. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Visto il suo intervento, deduciamo che siete entrati in maggioranza.

Noi, e non parlo per gli altri ma per il Gruppo parlamentare che rappresento, non abbiamo fatto ostruzionismo ...

VOCI DAL GRUPPO PD. Noooo!

PRESIDENTE. Lasciate concludere il senatore Centinaio.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Presidente, noi non abbiamo fatto ostruzionismo; se volete vedere l'ostruzionismo, fare ostruzionismo. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Siamo intervenuti sugli emendamenti presentati agli articoli 28, 29 e 30 semplicemente perché - purtroppo tanti colleghi non sono così attenti - si trattava del Titolo V della Costituzione, argomento alla Lega molto, ma molto caro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Sono più di vent'anni che la Lega è presente in questo Parlamento; se alcuni colleghi non hanno ancora capito che le Regioni e il federalismo per noi sono la cosa più importante che esiste forse è meglio che la prossima volta non si ricandidino perché hanno sbagliato ruolo.

Signora Presidente, mi spiace che il presidente Zanda abbia detto che ci sia stata della violenza oggi in Aula. Io non ho visto violenza; forse ho visto alcune intemperanze verbali. Effettivamente è vero, forse si è esagerato, forse si poteva fare in modo diverso; in questo ha sicuramente ragione, però, ripeto, noi la Conferenza dei Capigruppo l'avevamo chiesta da tempo e non ci è stata concessa.

A me spiace però constatare - visto che c'è qualcuno che accoglie l'affermazione del presidente Zanda e quindi parla di violenza nei confronti di quest'Aula - anche la violenza che è stata utilizzata nei confronti del Regolamento. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Una violenza utilizzata da giorni per far passare questo processo di revisione costituzionale in modo che il presidente Renzi possa finalmente andare in vacanza tranquillo e possa dire al vicino d'ombrellone che almeno una cosa l'ha fatta. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

A questo punto dobbiamo arrivare a domani e dobbiamo farlo a tutti ai costi. Ripeto, Presidente, noi abbiamo usato un minuto di tempo per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti ma non abbiamo fatto ostruzionismo. Se lei ha va a riascoltare gli interventi dei colleghi della Lega constaterà che sono stati tutti interventi di merito sugli emendamenti. Quindi, non si può dire che la Lega Nord abbia fatto ostruzionismo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signora Presidente, vorrei anzitutto osservare come la pratica ostruzionistica non deve essere in alcun modo colpevolizzata, né deve essere da chi l'ha praticata negata, quasi fosse un'ignominia; in realtà, è un comportamento parlamentare assolutamente lecito ed è comprensibile che in alcuni momenti si produca per enfatizzare la propria posizione. Ma, com'è stato detto, è legittimo discutere oltre che dei diritti di coloro che l'ostruzionismo praticano anche dei diritti di coloro che fanno parte della maggioranza, che aspirano a veder approvato il provvedimento che condividono.

Per ordinare i nostri lavori può essere utile una Conferenza dei Capigruppo nel tempo che intercorre tra ora e l'inizio della seduta di domani mattina alle 9,30. Io lascerei all'autonomo apprezzamento della Presidenza la scelta di quale momento utilizzare tra ora e domani mattina alle 9,30, quindi con la più larga adesione possibile circa il momento nel quale svolgerla. In ogni caso, questa Capigruppo si dovrebbe tenere in tempi utili affinché alle 9,30 i lavori possano riprendere e - mi auguro - più proficuamente di quanto oggi non è stato dato alle aspirazioni della maggioranza, di ovvero vedendo, come ho detto, approvato il provvedimento che condivide.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo chiesto, dal pomeriggio, la convocazione della Conferenza dei Capigruppo sulle questioni economiche. Ora il presidente Zanda la chiede sulla violenza in Aula. E la violenza sui cittadini che la povertà ed il PIL stanno provocando non la consideriamo? *(Commenti dal Gruppo PD)*.

DI GIORGI *(PD)*. Lasciala stare la povertà!

PETROCELLI *(M5S)*. Il presidente Grasso aveva garantito che, entro le ore 23,30, sarebbe arrivata una risposta.

In secondo luogo, è già la terza volta che arriviamo a fine seduta e ad una richiesta specifica di otto senatori di applicazione dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, dalla Presidenza non arriva risposta. Deve essere data risposta alla consegna scritta che entro domani venga ascoltato il ministro Padoan. Quindi, in un percorso che abbiamo visto a lungo termine, dove ormai si sono coalizzati Partito democratico, Nuovo Centrodestra e anche Forza Italia, che hanno applicato violenza escludendo dalla Commissione affari costituzionali alcuni loro senatori, non venga ora il presidente Zanda a parlare di violenza in quest'Aula, che è un'Aula che si è comportata cercando di far rispettare il Regolamento, quel Regolamento che avete calpestato, stracciato, distrutto, travisato e trasformato a vostro uso e consumo.

Stasera chiediamo che venga data risposta alla richiesta di ascoltare domani il ministro Padoan, a

norma dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, e chiediamo che la priorità di una Conferenza dei Capigruppo sulle questioni economiche abbia la prevalenza sulla frottola raccontata dal presidente Zanda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. A fronte delle diverse richieste presentate da più Capigruppo di convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, il Presidente del Senato ne ha disposto l'immediata convocazione. Restano pertanto assorbite le richieste di modifica del calendario.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 7 agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 23,57)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di quorum *per l'elezione del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

21.1

CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

21.2

MINZOLINI

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento . nazionale od Europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge«».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 22 con il seguente:

«Art. 22 - 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato."».

21.3

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). - 1.* L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

21.4

CASINI, BOCCHINO (*)

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica). - 1.* All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana";

b) il terzo comma è sostituito, dal seguente:

"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Dopo il quarto scritunio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Se dopo l'ottavo scrutinio il Presidente non è eletto, si procede, entro sessanta giorni, all'elezione a suffragio universale e diretto, mediante ballottaggio fra i due candidati più votati nell'ottavo scrutinio. A parità

di voti accede allo scrutinio il più anziano d'età.

Nell'elezione a suffragio universale e diretto è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di rinuncia di uno dei candidati, è proclamato eletto l'altro candidato.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, il Parlamento in seduta comune è nuovamente riunito per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica secondo le disposizioni del presente articolo.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

Conseguentemente, all'articolo 85 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «i delegati regionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.5

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improponibile

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

a) al comma 1 , le parole: «è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «è eletto a suffragio universale secondo le norme stabilite con legge dello Stato».

21.6

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Ritirato e trasformato nell'odg G21.6

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, lettera a) *sopprimere le seguenti parole:* «le parole: "e i delegati regionali," sono soppresse e».

G21.6 (già em. 21.6)

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

V. testo 2

Il Senato

impegna il Governo a risolvere il problema dell'allargamento della platea per l'elezione del Capo dello Stato, ai fini di rafforzare il suo ruolo di garanzia e di terzietà.

G21.6 (testo 2)

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Approvato

Il Senato

impegna il Governo a individuare modalità di elezione del Capo dello Stato, volte a rafforzarne il ruolo di garanzia e di terzietà.

21.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.8

GOTOR, CASINI, TONINI, RUSSO, COCIANCICH, COLLINA (*), PALERMO, CANTINI, PEGORER, MANASSERO, BERTUZZI (*), ASTORRE, MOSCARDELLI, ORRU', GUERRIERI PALEOTTI, GUERRA, MATTESINI, Mauro Maria MARINO, CORSINI, Gianluca ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, ROMANO (*), MIGLIAVACCA, AUGELLO, D'ALI', SPOSETTI, MUCCHETTI, PADUA (*), IDEM, LAI, SUSTA (*), MARAN (*), MARTINI, CARDINALI, TOMASELLI, TRONTI, BORIOLI, BROGLIA, FATTORINI (*), CIRINNA', DI GIORGI (*),

FORNARO, LO GIUDICE, MIRABELLI (*), LUCHERINI (*), MORGONI, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, CHITI, ZANONI, FEDELI, CASSON, Mario MAURO, DI MAGGIO, FASIOLO, TOCCI, SPILABOTTE, SONEGO, SAGGESE, RANUCCI, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, CALEO, DE BIASI, ZAVOLI, CUCCA, LANZILLOTTA (*), D'ADDA, PUPPATO (*), CUOMO, DI BIAGIO (*), Luigi MARINO, CAMPANELLA, BOCCHINO, CASALETTO, PAGLIARI (*), SANTINI (*), Elena FERRARA, ANGIONI, FABBRI, BUEMI, COMPAGNA, GIACOBBE, SILVESTRO, LO MORO, MATURANI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana"».

Conseguentemente, all'articolo 85 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «i delegati regionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana».

_____

(*) Firma ritirata in corso di seduta

N.B. Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lumia, Maurizio Rossi, Cioffi e il Gruppo LN-Aut

21.9

D'ALI'

Precluso

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano i parlamentari eletti al Parlamento europeo nelle circoscrizioni italiane"».

21.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI

V. testo 2

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che siano assicurati la parità di genere e la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato"».

21.10 (testo 2)

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che siano assicurati la parità di genere e la rappresentanza delle minoranze, e i sindaci dei capoluoghi di Regione. La Valle d'Aosta ha un solo delegato"».

21.11

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI, MINZOLINI

Improponibile

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* sostituire il terzo comma con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i

cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

21.12

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI, MINZOLINI

Improponibile

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* sostituire il terzo comma con il seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per tre scrutini. In caso di mancata elezione da parte del Parlamento, con la maggioranza di cui al precedente periodo, si procede con elezione popolare diretta"».

21.13

CASINI, MINZOLINI, PALMA (*), MINEO (*)

Improponibile

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Dopo il quarto scritunio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Se dopo l'ottavo scrutinio il Presidente non è eletto, si procede, entro sessanta giorni, all'elezione a suffragio universale e diretto, mediante ballottaggio fra i due candidati più votati nell'ottavo scrutinio. A parità di voti accede allo scrutinio il più anziano d'età.

Nell'elezione a suffragio universale e diretto è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di rinuncia di uno dei candidati, è proclamato eletto l'altro candidato.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, il Parlamento in seduta comune è nuovamente riunito per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica secondo le disposizioni del presente articolo.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«Il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto e sempre a maggioranza di due terzi dell'assemblea"».

21.15

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea"».

21.16

PALMA, FALANGA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

21.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

21.18

PALMA, FALANGA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 83», alla lettera b), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo l'ottavo scrutinio il Presidente della Repubblica viene eletto dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto con voto limitato ai due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi nell'ultimo scrutinio effettuato. La legge stabilisce di termini di indizione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica nonchè le modalità del suo svolgimento"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.1

MINZOLINI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge"».

21.0.2

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Id. em. 21.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.

La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.

A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

21.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA

Le parole da: «*Dopo l'articolo* » a: «tra i» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, sostituire le parole: "che abbia compiuto cinquanta anni di età" con i seguenti: "che abbia un'età compresa tra i quaranta e i sessantacinque anni"».

21.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 21-*bis*

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1.All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, sostituire le parole: "che abbia compiuto cinquanta anni di età" con i seguenti: "che abbia un'età compresa tra i cinquanta e i settantadue anni"».

21.0.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "È in ogni caso dichiarato decaduto il Presidente della Repubblica che abbia compiuto i settantadue anni di età"».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente delle Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;

b) al terzo comma, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

EMENDAMENTI

22.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «22,» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli 22, 23 e 24.

22.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere gli articoli 22 e 23.

22.3

MINZOLINI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.6

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - *(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione).* - 1. L'articolo 85 della Costituzione è

sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il. quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

22.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sostituire*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, primo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

22.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, primo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

22.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sostituire*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: «Sessanta».

22.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: «Cinquanta».

22.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Quarantacinque".»

22.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Quaranta"».

22.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Venti"».

22.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, le parole: "e i delegati regionali," sono soppresse».

22.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

22.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, le parole: "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono soppresse».

22.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, le parole: "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono sostituite dalle seguenti: "Se manca meno di tre mesi alla cessazione delle Camere"».

22.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, le parole: ", o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono soppresse».

22.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sostituire*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque"».

22.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

22.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"».

22.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

22.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «lettera *a)*;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera *a)*;

2) alla lettera *b)*, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato».

22.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

22.25

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

22.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* primo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

22.27

PALMA, FALANGA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* al primo comma, le parole: "eletto per sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "eletto per sei anni"».

22.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dalla reiezione dell'em. 22.26

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* primo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

22.29

BATTISTA, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* al primo comma, dopo le parole: "sette anni", aggiungere le seguenti: "e il suo mandato non è rinnovabile"».

22.30

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, GIARRUSSO, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per un solo mandato"».

22.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al primo comma, dopo le parole: "del Senato" sono aggiunte le seguenti: "della Repubblica";».

22.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

22.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Sessanta"».

22.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Cinquanta"».

22.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Quarantacinque"».

22.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Quaranta"».

22.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Venti"».

22.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Se la Camera dei deputati è sciolta» con le seguenti: «Se il Parlamento è sciolto», e sostituire le parole: «della Camera nuova» con le seguenti: «del nuovo

Parlamento».

22.39

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 22.38

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati è sciolta» con le seguenti: «il Parlamento è sciolto» e sostituire le parole: «della Camera nuova» con le seguenti: «del nuovo Parlamento».

22.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 22.38

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati è sciolta» con le seguenti: «il Parlamento è sciolto» e sostituire le parole: «della Camera nuova» con le seguenti: «delle nuove Camere».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

EMENDAMENTI

23.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «23» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli 23 e 24.

23.2

MINZOLINI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.3

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.6

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - *(Modifica dell'articolo 86 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica; L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento"».

23.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

23.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sostituire*» a: «di morte o» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica," sono soppresse».

23.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "di impedimento permanente o di morte o" sono soppresse».

23.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sostituire*» a: «di morte o» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "di morte o di dimissioni" sono soppresse».

23.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "di morte o" sono soppresse».

23.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "o di dimissioni" sono soppresse».

23.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sostituire*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

23.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"».

23.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

23.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: ", salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono soppresse».

23.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono soppresse».

23.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera *a)*;

2) alla lettera *b)*, sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «del Senato».

23.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «lettera a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera a), e alla lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati è sciolta», con le seguenti: «il Parlamento è sciolto», e sopprimere dalle parole: «e la parola loro», fino alla fine della lettera.

23.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* al primo comma, dopo le parole: "del Senato" sono aggiunte le seguenti: "della Repubblica;"».

23.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b)il secondo comma è abrogato».

23.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica," sono soppresse».

23.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "di impedimento permanente o di morte o" sono soppresse».

23.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "di morte o di dimissioni" sono soppresse».

23.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "di morte o" sono soppresse».

23.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "o di dimissioni" sono soppresse».

23.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

23.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"».

23.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

23.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: ", salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono soppresse».

23.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono soppresse».

23.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «le parole: "il Presidente della Camera dei deputati indice" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente del Senato indice",».

23.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «le parole: "le Camere"» fino alla fine della lettera sono soppresse.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.1

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Modifica dell'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate";

b) il nono comma è sostituito dal seguente: "Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere";

c) il decimo comma è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 7.

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

EMENDAMENTI

24.1

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 24.1

Sopprimere l'articolo.

24.3

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Id. em. 24.1

Sopprimere l'articolo.

24.4

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Id. em. 24.1

Sopprimere l'articolo.

24.6

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - *(Scioglimento della Camera dei deputati).* - 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata. e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato."».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 25, con il seguente:

«Art. 25. - *(Fiducia al Governo).* - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un

quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione rima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale."».

24.7

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Improponibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24. - *(Scioglimento della Camera dei deputati)*. - 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«Art. 25. - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e lo composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

II Primo ministro può porre lo questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza

assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».

24.8

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a fame richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in 'ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

24.9

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - *(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante ì dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

24.10

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - *(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione).* - 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi

dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

24.11

Giovanni MAURO, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Può disporre lo scioglimento del Senato solo nel caso in cui questo ponga in essere atti contrari alla Costituzione"».

24.12

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - *(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura"».

24.13

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Sostituire l'articolo con seguente:

«Art. 24. - *(Scioglimento delle Camere)*. - 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - 1. Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro"».

24.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - *(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica)*. - 1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato"».

24.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti"».

24.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 24.14

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere"».

24.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, sostituire le parole: "le Camere o anche una sola di esse" con le seguenti: "la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica".

24.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, le parole: "o anche una sola di esse" sono soppresse».

24.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

24.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, secondo comma, le parole: "mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi" sono soppresse».

24.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "salvo" alla fine del comma sono soppresse"».

24.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, secondo comma, le parole: "in tutto o in parte" sono soppresse».

24.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti».

24.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 24.22

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

24.24

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentito il suo presidente».

24.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».

24.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 24.25

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «sciogliere una o entrambe le Camere».

24.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:«, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

24.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «, sentiti i loro Presidenti, sciogliere una o entrambe le Camere».

24.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».

24.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «rispettivo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» con le seguenti: «il rispettivo» e, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e il Senato della Repubblica».

24.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» con le seguenti: «il rispettivo» e, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ovvero il Senato della Repubblica».

24.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» con le seguenti: «il rispettivo» e, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e il Senato della Repubblica o anche una sola di esse».

24.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la Camera dei deputati» con le seguenti: «le Camere».

24.34

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il Senato della Repubblica o anche una sola di esse».

24.35

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Improponibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro, In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Conseguentemente sostituire l'articolo 25, con il seguente:

«Art. 25. 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e lo composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che lo Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento lo Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza

assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con lo designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente delta Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».

24.36

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato della Repubblica, in caso di evidente impossibilità di funzionamento"».

24.37

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I limiti all'esercizio di facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.1

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

24.0.2

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

24.0.3

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non è sottoposto a controfirma la nomina del Primo Ministro. Il Primo Ministro è il candidato capolista a livello nazionale del partito o della coalizione di partiti che ha ottenuto il maggior numero

di voti.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri"».

24.0.4

MINZOLINI

Improponibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non è sottoposto a controfirma la nomina del Primo Ministro. Il Primo Ministro è il candidato capolista a livello nazionale del partito o della coalizione di partiti che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri"».

24.0.5

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

All'articolo 89 della costituzione sopprimere il comma 1».

24.0.6

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifica agli articoli 89, 92, 93 95 e 96 della Costituzione)

Agli articoli 89, 92, 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo Ministro"».

24.0.7

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

24.0.8

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni";

b) al secondo comma sono soppresse le parole: ", a maggioranza assoluta dei suoi membri"».

24.0.9

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 90 il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni"».

24.0.10

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 90, al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: ", a maggioranza assoluta dei suoi membri"».

24.0.11

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 90 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica agli articoli 89 e 90 della Costituzione».

24.0.12

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 91. - 1. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà e di osservanza alla Costituzione dinnanzi al popolo in una cerimonia pubblica da svolgersi nel piazzale antistante la residenza del Presidente della Repubblica"».

24.0.13

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica"».

24.0.14

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Improponibile

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifica agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è. composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri".

Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

24.0.15

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifica agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri".

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

24.0.16

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".

2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

24.0.17

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92. della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.".

2. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri."».

24.0.18

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifica all'articolo 93 della Costituzione)

1. All'articolo 93 della Costituzione, dopo le parole: "prestano giuramento", inserire le seguenti: "sulla Costituzione"».

24.0.19

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

24.0.20

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri"».

24.0.21

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 92 della Costituzione, comma 2, dopo le parole: "e su proposta di questo i" è

inserita la seguente: "dieci"».

24.0.22

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

24.0.23

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 92 della Costituzione, comma 2, dopo la parola: "Ministri" aggiungere le seguenti: "in un numero massimo di dieci"».

24.0.24

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età"».

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 25

025.1

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 025 - *(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)* - 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri".

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

025.2

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 25. - *(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri".

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

025.3

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 25. - *(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge"».

025.4

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

Improponibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 25. - *(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Fiducia al Governo)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

EMENDAMENTI

25.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «*25*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli 25 e 26.

25.2

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

25.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

25.4

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune"».

25.5

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune"».

25.6

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune"».

25.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - *(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati). - 1.* L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei

deputati per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione"».

25.8

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). - 1.* All'articolo 94 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei Ministri";

b) al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "delibera sulla richiesta di";

c) al terzo comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri"»;

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve Contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma"».

25.9

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati";

c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"».

25.10

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione può indicare un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia delle due Camere entro quindici giorni

dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni"».

25.11

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

25.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*lettere* a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

25.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) ed e).

25.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

25.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

25.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) ed e).

25.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

25.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) e d).

25.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) ed e).

25.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

25.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), d) ed e).

25.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

25.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

25.24

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.26

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.29

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.33

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.37

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del

Parlamento"».

25.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.41

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.45

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.49

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";»

25.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.53

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), d) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), d) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), d) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.57

Al comma 1, sostituire le lettere a), d) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.61

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.65

Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.69

Al comma 1, sostituire le lettere a) e d) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.73

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.75

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri"».

25.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.78

Al comma l, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento in seduta comune».

25.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento».

25.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

25.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.82

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

25.84

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Senato della Repubblica».

25.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «*lettere* b)» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

25.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere le lettere b), c) e d).

25.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere le lettere b), c) ed e).

25.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere le lettere b) e c).

25.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere le lettere b), d) ed e).

25.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere le lettere b) e d).

25.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere le lettere b) ed e).

25.92

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.94

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere b), c), d) ed e) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere b), c) ed d) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere b), c) ed e) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere b), d) ed e) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere b) e d) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere b) ede) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.103

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "delibera sulla richiesta di"».

25.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «*lettere* c)» respinte; seconda parte precluso

Sopprimere le lettere c), d) ed e).

25.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere le lettere c) e d).

25.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere le lettere c) ede).

25.107

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, sopprimere lettera c).

25.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

25.109

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere la lettera c).

25.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere c), d) ede) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "innanzi al Parlamento in seduta comune"».

25.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.110

Sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: "riunite in seduta comune";».

25.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "innanzi al Parlamento riunito in seduta comune";».

25.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.112

Sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: "riunite in seduta

comune";».

25.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere c) ed e) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "innanzi al Parlamento riunito in seduta comune";».

25.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.114

Sostituire le lettere c) ed e) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: "riunite in seduta comune";».

25.116

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri";».

25.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "innanzi al Parlamento in seduta comune";».

25.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.117

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* al terzo comma, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: "riunite in seduta comune";».

25.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «*lettere* d)» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere le lettere d) ed e).

25.120

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, sopprimere lettera d).

25.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

25.122

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere la lettera d).

25.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati";».

25.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.123

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica";».

25.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Inammissibile

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "di uno o di entrambi i rami del Parlamento"».

25.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalla seguente: "Camera"».

25.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "delle due"».

25.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati"».

25.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 25.129

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica"».

25.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "di uno o di entrambi i rami del Parlamento"».

25.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalla seguente: "Camera"».

25.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "delle due"».

25.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

25.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

25.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «della Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

25.138

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

25.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 25.138

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

25.140

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 25.138

Sopprimere la lettera e).

25.141

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei

Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma"».

25.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Sostituire*» a: «del Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«*e)* al quinto comma, le parole: "della Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«*e)* al quinto comma, le parole: "della Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«*e)* al quinto comma, le parole: "della Camera" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun ramo del Parlamento"».

25.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«*e)* al quinto comma, la parola: "della" è sostituita dalla seguente: "di ciascuna"».

25.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«*e)* al quinto comma, la parola: "della" è sostituita dalla seguente: "di una"».

25.147

MUSSINI, DE PIN, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mozione può indicare un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica"».

25.148

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*. È aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei com onenti di ciascuna delle due Camere. Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il

Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma."».

25.149

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti, chiede al Senato l'approvazione di una dichiarazione di politica generale."».

25.150

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se il Senato delle Autonomia approva una mozione di censura sull'operato del Governo, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia."».

25.151

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se il Senato delle Autonomie approva una mozione di censura sull'operato di un singolo ministro, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia."».

25.152

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce i diritti dei gruppi parlamentari costituiti al suo interno. Riconosce diritti specifici ai gruppi di opposizione e ai gruppi minoritari."».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.1

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis.*

(Modificazione dell'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I ministri sono nominati e revocati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri."».

25.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA,

LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"Il Parlamento, acquisiti i necessari elementi, ed auditi i candidati, esprime parere sulle nomine dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di competenza statale ed elegge i Presidenti e i componenti delle autorità indipendenti e degli organi preposti alla regolamentazione, gestione o al controllo dei servizi pubblici"».

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione)

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

EMENDAMENTI

26.1

MINZOLINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.2

BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 26.1

Sopprimere l'articolo.

26.3

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Id. em. 26.1

Sopprimere l'articolo.

26.4

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Id. em. 26.1

Sopprimere l'articolo.

26.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 26.1

Sopprimere l'articolo.

26.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La Corte Costituzione assicura l'effettivo rispetto di tali divieti.

Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono

incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento."».

26.7

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

26.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «del Senato della Repubblica o» con le seguenti: «o della Camera dei deputati».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.1

TREMONTI, Giovanni MAURO, LANGELLA, Mario FERRARA, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: ", in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea," sono soppresse».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut e i senatori Barani e Uras

26.0.2

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO (*)

Id. em. 26.0.1

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifiche all'articolo 97 della Costituzione).

1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: ", in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea," sono soppresse».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut

26.0.3

MILO, D'ANNA, BONFRISCO (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti sono impronta ti al principio della collaborazione e della buona fede."».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut

26.0.4

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Id. em. 26.0.3

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."».

26.0.5

MINZOLINI, D'ANNA, Eva LONGO, BRUNI, MILO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

1. All'articolo 98 della Costituzione, primo comma, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il Popolo"».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

27.1

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Le parole: «*Sopprimere l'articolo*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 39.

27.2

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

27.3

FEDELI, SANTINI, Rita GHEDINI, LO MORO

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 27 - *(Modificazioni all'articolo 99 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - 1. La legge favorisce il dialogo fra le categorie sociali e prevede le forme istituzionali per la loro consultazione da parte del Governo e delle Camere"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La legge di cui all'articolo 99 della Costituzione, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, regola la riallocazione delle funzioni e delle risorse umane e strumentali, attribuite dalla legislazione vigente al CNEL».

27.4

FEDELI, SANTINI, Rita GHEDINI, LO MORO, PARENTE, PUPPATO (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G27.4

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 27 - *(Modificazioni all'articolo 99 della Costituzione)*.- 1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - 1. La legge favorisce il dialogo fra le categorie sociali e prevede le forme istituzionali per la loro consultazione da parte del Governo e delle Camere"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G27.4 (già em. 27.4)

FEDELI, SANTINI, Rita GHEDINI, LO MORO, PUPPATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che il disegno di legge costituzionale n. 1429 dispone l'abolizione del CNEL;

ritenuta la necessità dì favorire comunque il dialogo tra le categorie sociali, cosi come avviene in tutti gli altri Paesi europei;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile per definire e realizzare le forme più idonee di consultazione delle parti sociali.

_____

(*) Accolto dal Governo

27.5

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - 1. All'articolo 99 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "e può contribuire" sono sostituite dalle seguenti: "contribuisce"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 39.

27.6

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.1

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 100, secondo comma, è soppresso il secondo periodo».

27.0.2

BARANI

Respinto

Dopo l'**articolo 27**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 101 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente comma:

"Qualunque fatto, commesso con dolo o per colpa grave ad opera della magistratura giudicante o inquirente, cagioni all'imputato o all'indagato un danno, obbliga colui che ha commesso il fatto all'equo risarcimento del danno"».

27.0.3

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da componenti eletti, per due terzi, da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. La restante parte è eletta, per due terzi, dalla Camera dei deputati e, per un terzo, dal Senato delle Autonomie tra professori ordinari dell'Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio";

b) terzo e il quarto comma sono soppressi».

27.0.4

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, ALBERTI CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

27.0.5

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Id. em. 27.0.4

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

27.0.6

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Improponibile

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Modificazioni dell'articolo 104 della Costituzione in tema di magistratura)

1. All'articolo 104 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono, in un numero di seggi fissato per legge e comunque non inferiore a diciotto:

a) per un terzo tratti a sorte tra tutti i magistrati ordinari in servizio, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti con la legge di cui all'articolo 70, primo comma;

b) per un terzo tratti a sorte tra tutti i magistrati amministrativi, contabili, tributari e militari, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti con la legge di cui all'articolo 70, primo comma;

c) per un terzo tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice della Corte costituzionale, redatto dal Parlamento in seduta comune con le modalità stabilite con la legge di cui all'articolo 70, primo comma"».

2. All'articolo 104 della Costituzione il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti di cui alla lettera *c)* del quarto comma. Il Consiglio procede poi al sorteggio, al suo interno, di una sezione incaricata di definire i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati e le misure di cui al primo comma dell'articolo 107. I componenti di questa sezione non prendono parte ai restanti lavori del Consiglio".

3. All'articolo 104 della Costituzione il sesto comma è sostituito dal seguente:

"l membri del Consiglio, diversi da quelli previsti dai commi secondo e terzo, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente riconfermabili".

4. All'articolo 1 04 della Costituzione, settimo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non devono aver subito, nei precedenti dieci anni, alcuna sanzione disciplinare irrogata con provvedimento definitivo o non altrimenti impugnabile, né devono aver emesso atti o provvedimenti da cui sia derivato un danno ingiusto, per dolo o colpa grave, ad un cittadino che abbia promosso l'azione diretta contro lo Stato, quando essa abbia dato luogo a rivalsa nei confronti del magistrato"».

27.0.7

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO

Improponibile

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 27-*bis.*

(Modifiche all 'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo dalla Camera dei Deputati a maggioranza dei due terzi e per un terzo dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «al Titolo III» *inserire le seguenti:* «e al Titolo IV».

27.0.8

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Improponibile

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 27-*bis.*

(Modifiche all 'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articlo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «al Titolo Ill» *inserire le seguenti:* «e al Titolo IV».

27.0.9

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Improponibile

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 27-*bis.*

(Modifica all'articolo 104 della Costituzione in materia di elezionedei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione sostituire le parole dal Parlamento in seduta comune« con le seguenti dalla Camera dei deputati"».

27.0.10
BARANI
Improponibile
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:
«Art. 27-*bis*.
All'articolo 104 della Costituzione, settimo comma, la parola: «regionale» *è sostituita dalle seguenti:* «di Macroarea».
27.0.11
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN
Improponibile
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:
«Art. 27-*bis*.
1. All'articolo 111 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "La legge ne assicura la ragionevole durata" sono inserite le seguenti: "anche con la previsione di un termine di prescrizione del procedimento, che decorre dalla data in cui il fatto è stato scoperto"».
27.0.12
D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:
«Capo III-*bis*. - *(Modifiche al titolo IV della Costituzione)* - Art. 27-*bis*. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato"».
27.0.13
COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-*bis*.
(Modifiche ali 'articolo 111 della Costituzione)
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente: "La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge"».
27.0.14
BARANI
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 27-*bis*.
L'articolo 112 della Costituzione è abrogato».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Abolizione delle Province)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

EMENDAMENTI
28.1

BONFRISCO, MILO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

28.2

D'ALI'

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione)* - 1. Il Titolo V della parte seconda della Costituzione è interamente sostituito dal seguente:

"TITOLO V. Ordinamento territoriale della Repubblica Italiana

Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dai Distretti Federali e dallo Stato.

Ai Comuni e ai Distretti Federali è riconosciuta autonomia statutaria e finanziaria in ragione delle funzioni e delle competenze loro attribuite dalla legge secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La loro autonomia impositiva deve essere espressamente disciplinata dalle leggi dello Stato, non può avere in nessun caso carattere retro attivo e concorre a formare il massimale di carico di incidenza complessiva sul cittadino, ove previsto dalla Costituzione o da legge dello Stato.

Roma è la Capitale della Repubblica. La eventuale disciplina particolare del Distretto di Roma Capitale è fissata con legge dello Stato.

Art.115. - La presenza della Amministrazione dello Stato sul territorio della Nazione per servizi universali di propria competenza da rendersi ai cittadini non può prescindere dalla articolazione dei Distretti Federali.

I Distretti Federali sono individuati con apposita legge ordinaria nel numero massimo di trentacinque secondo criteri di omogeneità geografica, culturale e socio economica dei territori della Nazione e di economicità amministrativa nell'interesse prevalente dei cittadini.

Con gli stessi criteri e modalità viene stabilita la dimensione demografica minima dei Comuni nell'ambito di ciascun Distretto Federale.

La legge ordinaria stabilisce la forma di Governo dei Comuni e dei Distretti Federali e le modalità di elezione a democrazia diretta dei rispettivi organi, nonché le motivazioni e le modalità di scioglimento degli organi stessi in costanza di mandato e i casi di attivazione del potere statale sostitutivo per singole inadempienze.

Art. 116. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato attraverso il Parlamento ed il Governo nelle modalità previste dalla Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali assunti con legge.

I Comuni ed i Distretti Federali in forma singola o liberamente associata esercitano le rispettive funzioni amministrative individuate dalle leggi dello Stato.

Ad essi con legge ordinaria possono essere delegate competenze del Governo Nazionale ad eccezione della attività legislativa".

2. In tutti gli articoli della Costituzione sono abrogati, ove compaiano, i termini "Città Metropolitane, Province, Regioni" e tutti le eventuali disposizioni relative a loro competenze o prerogative, generali o particolari»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 29, 30, 31, 32, 33.

28.3

BARANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni che sono organizzate in Macroaree e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Macroaree che ricomprendono le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e. funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

28.4

COMPAGNONE, D'ANNA

Respinto

Sopprimere il comma l.

28.5

MINZOLINI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere lettera a).

28.6

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1)*sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Aree metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato"»;

2)sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "le Province, le Città metropolitane" sono sostituite con le seguenti: "le Aree metropolitane"»;

3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) al terzo comma il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 29, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il territorio del Trentino- Alto Adige/Sudtirol, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni e Aree metropolitane:

- Nord Ovest;
- Nord Est;
- Area metropolitana di Milano;
- Centro;
- Area metropolitana di Roma Capitale;
- Sud;
- Area metropolitana di Napoli;
- Sicilia;
- Sardegna.

Le Aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli sono enti autonomi con gli stessi poteri, funzioni e prerogative delle Regioni. La legge dello Stato disciplina il loro ordinamento e stabilisce le condizioni e le modalità di adesione da parte dei Comuni richiedenti, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione"».

Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 38, sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e» *e* «Regioni e».

Conseguentemente all'articolo 38, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Con esclusione dei territori delle aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli e, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le

Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la porzione della Lombardia ad ovest dell'area metropolitana di Milano; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la porzione della Lombardia ad est della area metropolitana di Milano, il Centro comprende la porzione del Lazio a nord dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna; il Sud comprende la porzione del Lazio ad est ed a sud dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi.

11-*ter*. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, nonché la modalità di elezione dei relativi organi, sono costituite secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato di cui all'articolo 114, terzo comma, come novellato dalla presente legge costituzionale.».

28.7

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1)*sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato"»;

2)*alla lettera* b) *dopo le parole:* «le Province,» *aggiungere le seguenti:* «le Città metropolitane».

Conseguentemente all'articolo 29, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il territorio del Trentino- Alto Adige/Sudtirol, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

- Nord Ovest;
- Nord;
- Nord-Est;
- Centro;
- Sud;
- Sicilia;
- Sardegna".».

Conseguentemente all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 11 sopprimere le parole:* «alle Regioni a statuto speciale e» *e* «Regioni e»;

2) Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Con esclusione dei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria; Il Nord comprende la Lombardia e l'Emilia; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, e la Romagna; il Centro comprende il Lazio, l'Abruzzo,

l'Umbria, le Marche e la Toscana; il Sud comprende il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-*bis* della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi».

28.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* la Repubblica si riparte in Comuni, Città metropolitane e Regioni».

28.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 28.8

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* lo Stato repubblicano è costituito dai comuni, dalle città metropolitane é dalle Regioni».

28.10

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1)*alla lettera* a) *dopo le parole:* «dalle Province», *aggiungere le seguenti:* «, dalle Città metropolitane»;

2)*alla lettera* b) *dopo le parole:* «le Province», *aggiungere le seguenti:* «, le Città metropolitane»».

Conseguentemente:

- *alla rubrica dell'articolo 28 dopo le parole:* «delle Province»*aggiungere le seguenti:* «e delle Città metropolitane»;

- all'articolo 31 dopo le parole: «Province», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e Città metropolitane»

- sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «Città metropolitane».

28.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione"».

28.12

BRUNI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

28.14

MINZOLINI, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzati va e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.

Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione

globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati "statuti di autonomia"».

28.13

COMPAGNONE, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa. La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato"».

28.15

MALAN, CANDIANI (*)

Respinto

Al comma 1, dopo lo lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) al secondo comma, aggiungere il seguente periodo: "Le cariche di vertice di tali enti sono elette da tutti gli elettori residenti nel territorio, o direttamente, o attraverso loro rappresentanti eletti"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

28.16

MALAN, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, dopo lo lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) al secondo comma, aggiungere il seguente periodo: "Le cariche di vertice di tali enti sono elette dai cittadini"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

28.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà"».

28.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"».

28.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il governo delle grandi aree urbane integrate"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28

28.0.1

D'ANNA, COMPAGNONE

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-*bis*. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.

Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati 'statuti di autonomia'"».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

29.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

29.2

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 29.1

Sopprimere l'articolo.

29.3

ORELLANA, BATTISTA

Id. em. 29.1

Sopprimere l'articolo.

29.4

CAMPANELLA

Id. em. 29.1

Sopprimere l'articolo.

29.5

BARANI, ZIZZA (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 35***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste

Piemonte;

Liguria;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige/Südtirol;
Veneto;
Friuli-Venezia-Giulia;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Marche-Umbria;
Lazio;
Abruzzo-Molise;
Campania;
Puglie-Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.6

BARANI, ZIZZA (*)

Le parole da: «*Sostituire*» a: «Piemonte-Liguria;» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 35***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni a Statuto Speciale:
Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste;
Alto Adige/Südtirol-Trentino;
Friuli-Venezia-Giulia;
Sicilia;
Sardegna;
e le seguenti Regioni a Statuto Ordinario:
Piemonte-Liguria;
Lombarda-Veneta;
Emilia-Romagna-Marche;
Toscana- Umbria-Lazio;
Abruzzo-Molise-Puglia;
Campania-Basilicata-Calabria"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.7

BARANI, ZIZZA (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 35***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni a Statuto Speciale:
Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste;

Alto Adige/Südtirol-Trentino;
Friuli-Venezia-Giulia;
Sicilia;
Sardegna;
e le seguenti Regioni a Statuto Ordinario:
Piemonte-Liguria;
Lombardia;
Emilia-Romagna;
Veneto;
Toscana-Umbria-Marche;
Lazio-Abruzzo;
Molise-Puglia;
Campania-Basilicata-Calabria"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.8

BARANI, ZIZZA (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.9

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - *(Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Con legge approvata dalle Camere, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, ad ésclusione di quelle previste dalle, lettere *h),* salva la polizia amministrativa locale, *i)* e *l),* salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche ai sensi delle intese di cui all'articolo 117, decimo comma, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei priricipi di cui agli articoli 118 e 119."».

29.10

GALIMBERTI, ZIZZA (*)

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«Il primo e il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono abrogati».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.11

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallè d'Aoste" aggiungere le seguenti: "e il territorio della Valle di Susa"».

Conseguentemente, all'articolo 38, aggiungere il seguente comma:

«Lo Statuto del territorio della Valle di Susa di cui all'articolo 116 della Costituzione deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

29.12

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallèe d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Lombardia"».

29.13

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallèe d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e il Veneto"».

29.14

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PICCOLI (*)

Le parole da: «*Al comma*» a: «di Sondrio» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallèe d'Aoste" sono inserite le seguenti: "le Province interamente montane di Sondrio e di Belluno"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.15

CROSIO, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PICCOLI (*)

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Provincia interamente montana di Sondrio"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.16

BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PICCOLI (*)

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Provincia interamente montana di Belluno"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.17

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, le parole: "dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge

costituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "dispongono delle forme e delle condizioni ulteriori di autonomia, che discendono dal rispetto delle norme internazionali di cui agli articoli 10 ed 11."».

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, gli statuti delle Regioni di cui all'articolo 126 della Costituzione e delle province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano alle disposizioni della presente legge costituzionale. Fino a tale adeguamento, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere il comma 11.

29.18

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Provincia autonoma interessata.

Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138"».

29.19

CROSIO, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PICCOLI (*)

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Particolari condizioni di autonomia sono attribuite agli enti di area vasta con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri secondo quanto stabilito con legge approvata da entrambe le Camere"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.20

D'ALI'

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

29.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *i)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

29.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

29.23

SONEGO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del Titolo V si applicano a Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta-Vallèe d'Aoste in quanto compatibili con i loro statuti speciali e le rispettive norme di attuazione».

29.24

Maurizio ROSSI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «, il terzo comma è sostituito dal seguente», con le seguenti: «sono apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

"la Sardegna dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il proprio statuto speciale adottato con legge costituzionale".

b) il comma secondo è abrogato;

c) il comma terzo è sostituito dal seguente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

L'articolo 131 della Costituzione è così sostituito:

«Art. 131 - Ferma restando la disciplina prevista per la Sardegna, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.

La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo conferma mediante *referendum* popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.

Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create all'interno delle Macroregioni, con *referendum* popolare proposto da metà della popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti, delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali.

Conseguentemente dopo il comma 8 dell'articolo 38, inserire il seguente:

«8-*bis.* Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 30-*bis* della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».

Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo della Costituzione sopprimere le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano».

29.25

SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA ZUANNA, COLLINA, DEL BARBA, PAGLIARI, SANGALLI, DALLA TOR, CONTE, BISINELLA, STEFANI, CANDIANI,

CENTINAIO, COMAROLI, BONFRISCO, Luigi MARINO (*)

Accantonato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)* », con le seguenti: «lettere *e)*, limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m)*, limitatamente alla tutela e sicurezza del lavoro, *n)*, *o)*, limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, *q)* limitatamente al commercio con l'estero, *s)* e *u)*».

b) dopo le parole: «sentiti gli enti locali, nel rispetto» inserire le seguenti: «dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut e Misto-SEL, e i senatori Palermo, Sacconi, Marin, Piccoli, Malan e Alberti Casellati

29.26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

29.27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «n) e s) possono essere attribuite», con le seguenti: «può essere attribuita».

29.28

LEPRI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «n) e s)» con le seguenti: «e n)e s),» con le seguenti: «n) e s), ad esclusione delle disposizioni generali e comuni».

29.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «n) e s)», con le seguenti: «e n)».

29.30

DIRINDIN, MATURANI, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, URAS (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.31

BOCCHINO, URAS (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «lo Stato e la Regione interessata», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modifica dello statuto speciale deve registrare l'intesa con la regione o provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo , con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della

Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.32

SONEGO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le commissioni paritetiche dello Stato con le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste propongono al Consiglio dei ministri norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia. Il Consiglio dei ministri approva o respinge le norme di attuazione proposte entro novanta giorni».

29.33

SONEGO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli statuti speciali di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentina-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste sono modificati con Il intesa delle rispettive assemblee legislative».

29.34

Giovanni MAURO, Elena FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"La modifica dello Statuto speciale deve registrare l'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale"».

29.35

URAS, LAI, FLORIS, PEGORER, CUCCA, COTTI (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G29.35

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. *All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

"Le predette forme e condizioni particolari di autonomia si riferiscono anche alla tutela delle minoranze storico-Iinguistiche"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G29.35 (già em. 29.35)

URAS

Accantonato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 29.35.

29.36

URAS, LAI, FLORIS, PEGORER, CUCCA, COTTI (*)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. *All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

"Le predette forme e condizioni particolari di autonomia si riferiscono anche alla tutela delle minoranze Iinguistiche"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale

dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

30.1

CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

30.2

COMPAGNA

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - *(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza;

sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

I) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socio-sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali è paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela della salute e dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle

materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

30.2 (testo 2)

COMPAGNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera m) sostituire la parola: «sociali», con la seguente: «socio-sanitari»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «ovvero la tutela», inserire le seguenti: «della salute e».

30.3

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma le parole: «e dalle Regioni» sono soppresse.

Conseguentemente, al capoverso «Art. 117», *i commi dal secondo al nono sono soppressi.*

30.4

BARANI, ZIZZA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma le parole:* «dalle Regioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalle Macroaree in cui sono ricomprese le Regioni»;

2) *al comma 2, dopo il punto* m), *aggiungere il seguente:*

«*m*-bis) *programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali».*

3) il comma 3, è sostituito con il seguente:

«Spetta alle Macroaree la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio delle Regioni che le compongono e mobilità alloro interno, di dotazione infrastrutturale, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito di macroarea dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse di Macroarea, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione del turismo nella Macroarea, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito di Macroarea, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali di ciascuna Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici di Macroarea e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato»;

4)*al comma 5, sostituire le parole:* «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,» *con le parole:* «Le Macroaree,»;

5) *al comma 6, sostituire le parole:* «Le Regioni», *ogni qualvolta esse compaiono, con le parole:* «Le Macroaree»;

6) il comma 8 è sostituito con il seguente:

«La legge di Macroarea ratifica le intese tra Macroaree per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni»;

7) al comma 9 sostituire le parole: «La Regione» con le parole: «..fa Macroarea».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, dopo le parole:«dalle Regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle Province autonome».

30.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: "e delle leggi costituzionali"».

30.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: "e dei rispettivi statuti regionali"».

30.8

TREMONTI, Giovanni MAURO, LANGELLA, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali».

30.9

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Id. em. 30.8

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

30.10

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Id. em. 30.8

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

30.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 30.8

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali».

30.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «e dagli obblighi internazionali».

30.13

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT,

CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «In nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni può essere assegnato allo Stato».

30.14

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «La compartecipazione al gettito dei tributi erariali è dovuta dallo Stato in proporzione alle differenti forme e condizioni di autonomia attribuita alle Regioni, di cui agli Art. 116 e 117».

30.15

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori».

30.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire le parole: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle», con le seguenti: «Costituiscono competenza esclusiva dello Stato le».

30.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire le parole: «Lo Stato ha legislazione esclusiva», con le seguenti: «Allo Stato spetta la competenza esclusiva».

30.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la parola: «legislazione» con le seguenti: «potestà legislativa».

30.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la parola: «legislazione» con la seguenta: «competenza».

30.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera a), dopo le parole: «rapporti dello stato» inserire le seguenti: «e delle Regioni»

30.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera a), dopo le parole: «l'Unione europea» inserire le seguenti: «e con gli organismi internazionali».

30.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, dopo le parole: «con l'Unione europea» aggiungere le seguenti: «e con le organizzazioni internazionali».

30.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera a), sostituire le parole: «dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» con le seguenti: «degli stranieri».

30.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale».

30.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma dopo le parole: «repubblica e» inserire la seguente: «tutte».

30.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma alla lettera e) sostituire la parola:« moneta» con le seguenti: «politica monetaria».

30.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117»,secondo comma lettera e) dopo le parole: «tutela del risparmio» inserire le seguenti: «del credito».

30.28

PAGLIARI, LO MORO, VACCARI, SCALIA, CANTINI, DEL BARBA, FAVERO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUPPATO, PADUA, BROGLIA

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera e) sostituire le parole: «tutela della concorrenza» con le seguenti: «tutela e promozione della concorrenza».

(*) Ritirato dai proponenti è fatto proprio dalla senatrice Mussini

30.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 30.28

Al comma 1, capoverso «Art. 117»,secondo comma lettera e) sostituire le parole: «tutela della concorrenza» con le seguenti: «tutela e promozione della concorrenza».

30.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117»,secondo comma, alla lettera e), dopo le parole: «tutela della concorrenza» inserire le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

30.31

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma 1, lettera e), dopo la parola: «coordinamento» inserire la seguente: «generale».

30.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117»,secondo comma, alla lettera f), dopo la parola: «Stato», inserire le seguenti: «e delle Regioni;».

30.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera f) , dopo le parole: «leggi elettorali;» inserire le seguenti: «rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

30.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera f), dopo le parole: «leggi elettorali;» inserire le seguenti: «rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catola ne, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera f), dopo le parole: «leggi elettorali;» inserire le seguenti: «tutela delle delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera f), dopo la parola: «referendum» inserire le seguenti: «regionali e».

30.37

LANZILLOTTA, QUAGLIARIELLO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), dopo le parole: «e degli enti pubblici nazionali;» inserire le seguenti: «disposizioni di principio sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali;».

30.38

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), sopprimere le parole da: «orme» fino a «nazionale».

30.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), sostituire le parole: «norme sul procedimento amministrativo» con le seguenti: «disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo»;».

30.41

FUCKSIA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «amministrativa» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), dopo le parole: «procedimento amministrativo», inserire le seguenti: «, sulla semplificazione amministrativa».

Conseguentemente, all'articolo 30, lettera b), *sopprimere le parole:* «semplificazione e la».

30.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), dopo le parole: «sul procedimento amministrativo», inserire le seguenti: «, sulla semplificazione amministrativa».

30.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), dopo le parole: «procedimento amministrativo» inserire le seguenti: «, al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, di efficienza e di semplificazione delle procedure,».

30.43

ICHINO, MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, alla lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale».

Conseguentemente, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

g-bis. disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici e privati».

30.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», letterag), dopo la parola: «pubbliche» aggiungere la seguente: «centrali».

30.45

ICHINO, MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g*-bis) definizione degli standard e dei criteri generali di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego e relativo controllo».

30.46

DIRINDIN, LEPRI, MATURANI, DE BIASI, BIANCONI (*), ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DI GIORGI (*), FABBRI, FAVERO, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, Eva LONGO, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORRU', PADUA (*), PETRAGLIA, ROMANO (*), SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 117», al secondo comma, sostituire la lettera m) con le seguenti:

«*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m-bis) norme generali per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

N.B. Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ricchiuti, Maurizio Romani, Fattori, Fucksia, Molinari, D'Anna, Taverna, D'Ambrosio Lettieri, Bocchino, Montevecchi, Casaletto, Di Maggio, Serra, Blundo, Buccarella, Cioffi, Catalfo e Paglini

30.47

GUERRA, DIRINDIN, FEDELI, MARTINI, MATURANI, DE BIASI, LO MORO, BIANCONI (*), ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO , DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LEPRI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA , MINEO, MUCCHETTI, ORRU', PADUA (*), PEGORER, PETRAGLIA, ROMANO (*), RUSSO, SILVESTRO, SONEGO, SPILABOTTE, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Ritirato e trasformato nell'odg G30.700

Al comma l, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera m) con le seguenti:

«*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m-bis) disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

N.B. Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ricchiuti, Idem, Maurizio Romani, Fucksia, Molinari, Montevecchi, Airola, Casaletto, Di Maggio, Buccarella, Serra, Blundo, Castaldi, Cioffi, Catalfo e Fattori

G30.700 (già em. 30.47)

DE BIASI, BIANCONI, ROMANO, GUERRA (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429,

considerato che il tema delle politiche sociali è compreso in alcune delle competenze legislative statali, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come quelle di cui alla lettera *m)*;

impegna il Governo ad assumere le iniziative opportune affinché nel seguito dell'*iter* della riforma costituzionale possa essere ulteriormente precisata la competenza legislativa dello Stato

sull'insieme delle politiche sociali.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Orrù, D'Ambrosio Lettieri e Padua
(**) Accolto dal Governo

30.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera m) con le seguenti:

«*m)* determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono comunque essere garantiti su tutto il territorio nazionale in modo uguale.

m-bis) disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza e la qualità alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Montevecchi, Serra, Blundo e Castaldi

30.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, FATTORI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m), dopo le parole: «determinazione dei livelli essenziali»; inserire le seguenti: «minimi».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.50

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117» secondo comma, lettera m), sopprimere le parole da: «disposizioni» fino a: «lavoro».

30.51

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m), sopprimere le parole: «disposizioni generali e comuni per la».

30.52

BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, capoverso »Art. 117» al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), *sostituire le parole:* «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute,», *con le seguenti:* «norme generali per la tutela della salute»;

b) alla lettera n), *sostituire le parole:* «disposizioni generali e comuni sull'istruzione» *con le seguenti:* «norme generali sull'istruzione»;

c) alla la lettera s) *con la seguente:* «ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;»;

d) alla lettera u), *sostituire le parole:* «disposizioni generali e comuni sul governo del territorio», *con le seguenti:* «norme generali sul governo del territorio».

30.53

MANDELLI, FUCKSIA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G30.53

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, alla lettera «m)» sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro» con le seguenti:«tutela della salute, per là sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G30.53 (già em. 30.53)

MANDELLI, *EUCKSIA*

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 117 della Costituzione nella sua formulazione in vigore ha di frequente dimostrato le rilevanti criticità applicative connesse alla scelta di ricorrere nel settore afferente alla materia della salute ad un modello di competenze concorrenti;

tale criterio di ripartizione delle competenze ha, peraltro, generato numerosi ricorsi alla Corte costituzionale per conflitto di competenza, ingolfando il sistema e creando una situazione generale di incertezza normativa;

nel corso del tempo, peraltro, si è assistito alla creazione di ventuno modelli di salute differenziati, che hanno in sostanza gravemente minato l'uniformità dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, incidendo profondamente anche sui L.E.A.,

impegna il Governo in sede di applicazione dei principi costituzionali, a preservare l'omogeneità e l'unitarietà dei modelli di assistenza sanitaria per i cittadini, dovendosi intendere riservata allo Stato la materia della tutela della salute.

30.54

TAVERNA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m) sostituire le parole: «disposizioni generali» fino alla fine della lettera medesima con le seguenti: «tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro».

30.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera m), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro» con le seguenti: «principi fondamentali della tutela della salute, della sicurezza e qualità alimentare, della tutela e sicurezza del lavoro».

30.56

PARENTE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;» con le seguenti: «norme generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare; tutela e sicurezza del lavoro».

30.57

BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute,», con le seguenti: « norme generali per la tutela della salute,».

30.58

LIUZZI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) dopo le parole: «tutela della salute», inserire le seguenti: «per le istituzioni sanitarie e i policlinici di rilievo nazionale».

30.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m) dopo le parole: «tutela della salute», inserire le seguenti: «, istituzioni sanitarie e policlinici di rilievo nazionale».

30.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m) dopo le parole: «per la sicurezza» inserire le seguenti: «e la qualità».

30.61

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) sopprimere le parole: «e per la tutela e sicurezza del lavoro».

Conseguentemente, alla lettera o) *aggiungere, in fine, le parole:* «e la tutela e sicurezza del lavoro».

30.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) sopprimere le parole: «e per la tutela e sicurezza del lavoro».

Conseguentemente, alla lettera o) *aggiungere, in fine, le parole:* «e la tutela e sicurezza del lavoro».

30.63

BARANI, ZIZZA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-*bis.* programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;».

Conseguentemente,

Al comma 1, capoverso «Art. 117»*, terzo comma, sopprimere le parole:* «di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.64

BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera n), sostituire le parole: «disposizioni

generali e comuni sull'istruzione», con le seguenti: «norme generali sull'istruzione».

30.65

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «princìpi generali».

30.66

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, MONTEVECCHI (*), FUCKSIA (*)

Respinto

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione» inserire le seguenti: «e sul diritto allo studio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), dopo le parole: «sull'istruzione» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alla previsione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minoritarie».

30.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), dopo le parole: «sull'istruzione» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alla previsione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minori albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.69

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), sopprimere le parole da: «ordinamento» fino a: «tecnologica».

30.70

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, MATTESINI, CANTINI, ORRU', CIRINNA', RICCHIUTI, PUPPATO

Ritirato e trasformato nell'odg G30.70

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera n) sostituire le parole: «ordinamento scolastico; istruzione universitaria e» con le seguenti: «asili nido; ordinamento scolastico; istruzione universitaria, diritto allo studio e».

Conseguentemente, al terzo comma sopprimere le parole: «, di promozione del diritto allo studio, anche universitario».

G30.70 (già em. 30.70)

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, MATTESINI, CANTINI, ORRU', CIRINNA', RICCHIUTI, PUPPATO, FASIOLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione Affari

costituzionali, prevede l'aggiunta dell'ordinamento scolastico, dell'istruzione universitaria e della programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica tra le materie di competenza esclusivamente statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione;

la competenza regionale quindi si esplica, quanto alle materie, su servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

premesso inoltre che:

il diritto allo studio, come diritto alla gratuità dell'istruzione oltre i gradi della scuola dell'obbligo discende dall'articolo 34, terzo comma, della Costituzione che recita: "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.". Pertanto la Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, quarto comma, della Costituzione, deve rendere "effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";

si tratta quindi di un diritto sociale costituzionalmente garantito ai "capaci e meritevoli" consistente nel diritto all'eliminazione di ciò che possa rappresentare un ostacolo alla realizzazione dello stesso;

a questo proposito, come sottolineato da una parte della dottrina, il diritto allo studio universitario "si manifesta come una delle possibili declinazioni del principio generale di uguaglianza";

essendo il diritto allo studio universitario un diritto sociale, esso deve essere garantito ad un determinato livello su tutto il territorio nazionale;

nella sentenza 282/2002 la Corte costituzionale ha precisato che "i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non sono una materia in senso stretto, ma una competenza del legislatore idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.";

considerato che:

nel corso degli ultimi anni si sono rese evidenti le inefficienze del sistema di diritto allo studio del nostro Paese;

l'abbandono delle università è il segno più evidente di un sistema di diritto allo studio che non garantisce nei fatti la possibilità a tutti i cittadini di poter studiare indipendentemente dalle condizioni socio-economiche di partenza, né tantomeno, agli aventi diritto la possibilità di fruire delle borse di studio;

le forti disparità esistenti tra le regioni in materia di diritto allo studio universitario hanno comportato il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'equità di trattamento degli studenti sul territorio nazionale;

occorre superare le disparità che permangono tra le regioni in materia di diritto allo studio: solo garantendo il libero accesso all'istruzione, sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, è possibile combattere l'esclusione sociale e dare finalmente una risposta concreta alle priorità del nostro Paese;

considerato inoltre che:

per assicurare l'effettiva attuazione dei diritti di ogni cittadino fin dalla nascita, la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, l'educazione prescolare deve ricevere un'attenzione particolare e l'investimento per un'offerta di servizi educativi prescolari di qualità deve essere riconosciuto come interesse generale;

già nel 2002 il Consiglio delle Comunità europee ha riconosciuto l'importanza dell'estensione dei servizi prescolari per lo sviluppo economico dei Paesi membri fissando al 33 per cento per i bambini sotto i tre anni e al 90 per cento per quelli dai tre ai sei anni gli obiettivi di copertura dell'utenza da raggiungere entro il 2010. Obiettivo non raggiunto dal nostro Paese e dunque rinviato al 2020;

questa prospettiva è stata assunta recentemente anche dalla Commissione europea che ha ribadito l'importanza di garantire l'accesso universale a servizi di educazione e di cura per la prima infanzia inclusivi e di buona qualità, perché solo così essi potranno essere efficaci nel combattere le disuguaglianze sociali e tradursi in un risparmio successivo per la società;

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire per l'infanzia appare riconducibile prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*) della Costituzione,

impegna il Governo a determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio e di servizi educativi per l'infanzia al fine di assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento delle stesse, come sancito dalla Corte costituzionale.

_____

(*) Accolto dal Governo

30.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera n) sostituire le parole: «ordinamento scolastico; istruzione universitaria e», con le seguenti: «asili nido; ordinamento scolastico; istruzione universitaria, diritto allo studio e».

30.72

PARENTE

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 30.134, nell'odg G30.72

Al comma 1, capoverso «Art. 117», alla lettera n) sostituire la parola: «scolastico» con le seguenti: «nazionale del sistema educativo di istruzione e formazione».

G30.72 (già emm. 30.72 e 30.134)

PARENTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429 recante disposizioni per il superamento del biacameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione,

premesso che:

sinora il sistema ordinamentale dell'istruzione e formazione ha sofferto la mancanza di uno strumento di *governance* capace di offrire un indirizzo sufficientemente unitario per i distinti sistemi regionali, che hanno dato luogo a un panorama assai differenziato, e talora alla stessa assenza della istruzione e formazione professionale in alcune realtà regionali;

in coerenza con il principio sancito dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione a espressa tutela di tutte le istituzioni che svolgono funzioni di interesse generale, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, le stesse favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Tale applicazione implica il riconoscimento della necessaria autonomia organizzativa e funzionale ai soggetti in questione rispetto ai poteri pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare, ogni iniziativa utile affinché, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP), si salvaguardino le istituzioni formative, al fine di dare anche a queste ultime lo stesso grado di autonomia che si intende riconoscere alle istituzioni scolastiche rispetto alla medesima competenza legislativa regionale;

ad adottare ogni iniziativa utile affinché, nella definizione dell'ordinamento nazionale del sistema educativo di istruzione e formazione, si tenga conto del sistema di istruzione e formazione professionale oltre che d'istruzione scolastica.

_____

(*) Accolto dal Governo

30.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «di istruzione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), sostituire la parola: «scolastico», con le seguenti: «nazionale del sistema educativo di istruzione e formazione».

30.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera n) sostituire la parola: «scolastico», con le seguenti: «nazionale del sistema educativo di istruzione».

30.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), dopo le parole: «ordinamento scolastico» inserire le seguenti: «diritto allo studio;».

30.76

SERRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, LUCIDI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), dopo le parole: «ordinamento scolastico» inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto e nella salvaguardia della continuità didattica a tutela della dignità della persona e di ogni alunno portatore di disabilità».

30.77

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma lettera o), sopprimere le parole: «ivi compresa la previdenza complementare e integrativa».

30.78

LEPRI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «disposizioni generali e comuni per le politiche attive del lavoro;».

30.79

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, sopprimere le lettere p) e v).

30.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma lettera p) sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni».

30.81

PAGLIARI, LO MORO, DIRINDIN, PUPPATO, FAVERO, DEL BARBA, CANTINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SCALIA, VACCARI, PADUA, BROGLIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma lettera p) sostituire le parole: «di principio» con le seguenti: «generali e comuni».

30.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera p), sostituire le parole: «di principio» con le seguenti: «generali e comuni».

30.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma lettera p) sostituire le parole: «di principio» con le seguenti: «comuni».

30.84

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera p), dopo le parole: «disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni», aggiungere le seguenti: «e degli enti di area vasta per le aree non metropolitane, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia per quelli ubicati in territori interamente montani, anche per quanto riguarda la formazione degli organi di governo».

30.85

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera q) con la seguente: «q)dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;».

30.86

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 117», secondo comma, lettera q), sopprimere le parole:«commercio con l'estero».

30.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 117», secondo comma, lettera q), alle parole: «commercio con l'estero;» premettere le seguenti:«programmazione del;».

30.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art 117», secondo comma, lettera q),alle parole: «commercio con l'estero;» premettere le seguenti:«promozione del;».

30.5000
FINOCCHIARO, Relatrice
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera s) con la seguente:
«*s)* tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;».
Conseguentemente, al terzo comma, sostituire le parole: «valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici» *con le seguenti:* «promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici».

30.89
SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, MARINELLO (*)
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera s), con le seguente: «s)ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;»

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.90
MARINELLO
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera s), con le seguente: «s)ambiente e ecosistema; tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;».

30.91
BOCCHINO
Precluso dall'approvazione dell'em. 30.5000
Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera s),con la seguente: «ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;».

30.92
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI
Precluso dall'approvazione dell'em. 30.5000
Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera s), premettere le seguenti parole: «ambiente, ecosistemi e loro tutela;».
Conseguentemente, alla medesima lettera s) *sopprimere le parole:* «su ambiente e ecosistema,».

30.93
MARCUCCI, DI GIORGI, PUGLISI, LIUZZI, SERRA
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 117»,secondo comma, alla lettera s) dopo la parola: «tutela» inserire le seguenti: «e valorizzazione».

30.94
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Precluso dall'approvazione dell'em. 30.5000
Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera s), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «princìpi generali».

30.95
BISINELLA, STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso dall'approvazione dell'em. 30.5000
Al comma l, capoverso «art. 117», secondo comma, lettera s), sopprimere le seguenti parole: «e

comuni».

30.96

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Precluso dall'approvazione dell'em. 30.5000

Al comma 1, capoverso «Art 117», letteras), sopprimere le parole da: «sulle attività» fino a: «sportivo».

30.97 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, CIRINNA'

Precluso dall'approvazione dell'em. 30.5000

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera s), dopo le parole: «ambiente e ecosistema» inserire le seguenti: «tutela della fauna selvatica,» e dopo le parole: «sulle attività culturali» inserire le seguenti: «, ivi compresi lo spettacolo dal vivo e il cinema».

30.98

MANDELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117» comma secondo, sostituire la lettera t) con la seguente:

«*t)* ordinamento delle professioni intellettuali e dei relativi organi e della comunicazione;».

30.99

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma l, capoverso «Art 117», secondo comma, sopprimere la lettera u).

30.100

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera u), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «princìpi generali».

30.101

BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera u), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni sul governo del territorio», con le seguenti: «norme generali sul governo del territorio».

30.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti: «disposizioni generali sull'edilizia».

30.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*lettera* v).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere, la lettera v).

Conseguentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

30.104

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,

BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, COTTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, sopprimere la lettera v).

Conseguentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

30.105

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma sopprimere la lettera v).

30.106

CIOFFI, ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera v), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo dibattito pubblico».

Conseguentemente, alla lettera z)*, dopo le parole:* «norme di sicurezza» *inserire le seguenti:* «, previo dibattito pubblico» *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* «, previo dibattito pubblico».

30.107

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera z).

30.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera z), sopprimere le parole da: «infrastrutture strategiche» fino a: «norme di sicurezza;».

Conseguentemente, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: grandi reti di trasporto e di navigazione».

30.109

SCIBONA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera z), sopprimere le parole da: «infrastrutture strategiche» fino a: «norme di sicurezza;».

Conseguentemente, al comma terzo, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative alle grandi reti di trasporto e di navigazione».

30.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«*z-bis)* ordinamento e valorizzazione del patrimonio demaniale statale.».

30.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, dopo la lettera z), aggiungere la seguente: «z-bis)conservazione e tutela, del patrimonio demaniale statale;».

30.112

GUERRA, DIRINDIN, FEDELI, MARTINI, MATURANI, DE BIASI, LO MORO, BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO , DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, Eva LONGO, LO GIUDICE, MANASSERO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PETRAGLIA, ROMANO, RUSSO, SILVESTRO, SONEGO, SPILABOTTE, STEFANO , TOCCI, URAS, ZANONI, IDEM (*), PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Nelle materie di cui al secondo comma, nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva per quanto attiene la definizione di disposizioni generali e comuni, in caso di inerzia della legislazione statale, la legge regionale può comunque intervenire, con norme cedevoli, sulla base delle disposizioni generali desumibili dalle leggi vigenti,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.113

PAGLIARI, LO MORO, DIRINDIN, MOSCARDELLI, DEL BARBA, CANTINI, FAVERO, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VACCARI, PADUA, BROGLIA

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Nelle materie in cui è attribuita allo Stato ai sensi del secondo comma la competenza legislativa su disposizioni generali e comuni, le Regioni hanno competenza legislativa sulle norme particolari, integrative o specificative della disciplina statale, nei limiti espressamente definiti dalle norme generali.».

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Marton

30.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«La legge dello Stato può espressamente prevedere norme a contenuto cedevole, che trovino applicazione nelle Regioni inadempienti una volta decorso inutilmente tale termine e fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative; sull'approvazione di tale legge si pronuncia in ogni caso il Senato della Repubblica; ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti».

30.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Nelle materie e nelle funzioni, in cui è attribuita allo Stato ai sensi del secondo comma la competenza legislativa su norme generali, le Regioni hanno competenza legislativa sulle norme particolari, integrative o specificative della disciplina statale, nei limiti espressamente definiti dalle norme generali.».

30.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Nelle materie attribuite alla potestà esclusiva statale di dettare norme generali le Regioni hanno potestà legislativa nei limiti di quanto previsto dalle norme generali statali.».

30.117

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Precluso dall'approvazione dell'em. 30.5000

Al comma 1, capoverso «Art 117», il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;

b) dotazione infrastrutturale;

c) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;

d) promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese;

e) salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario;

f) disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;

g) valorizzazione e organizzazione regionale del turismo;

h) regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica;

i) ordinamento degli enti di area vasta;

l) ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

30.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 117», il terzo comma, premettere il seguente periodo:«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

30.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 117», il terzo comma, premettere il seguente periodo:«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: grandi reti di trasporto e di navigazione».

30.120

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA (*), NUGNES, COTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma, dopo le parole: «Spetta alle Regioni» inserire le seguenti:«, nel rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica,».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

30.121

MARAN, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma, dopo le parole: «in materia di», aggiungere le seguenti:«disciplina sull'intero territorio regionale delle forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo degli enti di area vasta nonché del relativo ordinamento,».

Conseguentemente all'articolo 39, sopprimere il comma 4.

30.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «tutela delle minoranze linguistiche».

30.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

30.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «tutela della rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, ».

30.126

MANDELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma terzo, primo periodo, sostituire le parole:«di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese» con le seguenti: «di programmazione e organizzazione dei servizi sociali, di gestione dei servizi sanitari, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese».

30.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «e organizzazione dei servizi sanitari e sociali» con le seguenti: «, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali».

30.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «dei servizi sanitari e sociali» con le seguenti: «dei servizi relativi all'assistenza e all'organizzazione sanitaria».

30.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «dei servizi sanitari e sociali» con le seguenti: «servizi sociosanitari».

30.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «dei servizi sanitari e sociali», inserire le seguenti: «all'assistenza e organizzazione sanitaria».

30.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «dei servizi sanitari e sociali», inserire le seguenti: «all'assistenza e alla gestione sanitaria».

30.132

LEPRI

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «servizi sanitari e sociali,» inserire le seguenti: «di programmazione e organizzazione delle politiche attive del lavoro,».

_____

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dai senatori Puglia e Catalfo

30.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

30.134

PARENTE

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 30.72, nell'odg G30.72

Al comma 1, capoverso «Art, 117», al comma terzo, dopo le parole: «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche» inserire le seguenti parole: «e formative».

30.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «di servizi scolastici», con le seguenti: «di servizi relativi all'organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici».

30.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «di servizi scolastici», inserire le seguenti: «dell'organizzazione scolastica, della gestione degli istituti scolastici e di formazione».

30.137

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BULGARELLI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sopprimere le seguenti parole: «di istruzione e formazione professionale,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.138

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sost. id. em. 30.137

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sostituire le parole: «, di istruzione e formazione professionale,» con la seguente: «e» .

30.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «anche universitario» inserire le seguenti:«, con particolare riguardo alla revisione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minoritarie albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.140

LEPRI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117» al terzo comma dopo le parole: «delle attività culturali» inserire le seguenti: «sportive».

30.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «lingue minoritarie» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «culturali e paesaggistici» inserire le seguenti:«, con particolare riguardo alla previsione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minoritarie albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «culturali e paesaggistici» inserire le seguenti:«, con particolare riguardo alla previsione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minoritarie».

30.143

BISINELLA, STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo» con le seguenti: «di valorizzazione, promozione e organizzazione del turismo regionale».

30.144

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sopprimere le seguenti parole: «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

30.145

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sopprimere, in fine, le parole: «, nonché in ogni

materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

30.146

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sostituire le parole: «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.» con le seguenti: «, Ogni materia non espressamente riservata alle Regioni è di competenza dello Stato».

30.147

D'ALI'

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano almeno la predetta soglia minima di popolazione, previa intesa tra le stesse».

Conseguentemente, all'articolo 31, primo comma, dopo la lettera b) *inserire il seguente:*

«b-*bis)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».

30.148

Maurizio ROSSI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano la soglia minima di cinque milioni di abitanti, previa intesa tra le stesse ai sensi dell'ottavo comma».

Conseguentemente, all'articolo 31 comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi e sanitari devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di abitanti, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».

30.149

PAGLIARI, LEPRI, LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, FAVERO, MOSCARDELLI, VACCARI, SCALIA, CANTINI, DEL BARBA, MANASSERO

Ritirato e trasformato nell'odg G30.149

Al comma 1, capoverso «Art, 117», dopo il terzo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione. La relativa disciplina è definita con legge regionale».

G30.149 (già em. 30.149)

PAGLIARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

considerata irrinunciabile l'esigenza di disciplinare l'esercizio della attività legislativa per garantire chiarezza, organicità e conoscibilità della legislazione,

impegna il Governo ad assicurare le opportune iniziative legislative affinché l'attività legislativa debba attenersi ai seguenti criteri:

adozione sistematica di codici o di testi unici per singole materie o funzioni ovvero per materie e funzioni omogenee;

novelle delle norme vigenti sempre riferite ai testi unici o ai codici.

_____

(*) Accolto dal Governo

30.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, FUCKSIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il terzo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.151

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117»,sopprimere il quarto comma.

30.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «competenza legislativa.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art 177», sostituire il quarto comma con il seguente: «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo re rida necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale».

30.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art 177», sostituire il quarto comma con il seguente: «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale».

30.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sostituire il quarto comma con il seguente: «Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme quando sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita e prestazioni di servizi nel territorio nazionale. Ove il voto del Senato sia contrario, la Camera delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti.».

30.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sostituire il quarto comma con il seguente: «Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Camera dei deputati, acquisito il voto vincolante del Senato, può adottare una disciplina uniforme quando sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita e prestazioni di servizi nel territorio nazionale.».

30.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sostituire il quarto comma con il seguente: «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni».

30.157

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, premettere la seguente parola:«Anche».

30.158

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo,».

30.159

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo».

30.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 30.159

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo,».

30.161

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Id. em. 30.159

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del

Governo,».

30.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sostituire le parole: «Su proposta del governo, la legge dello Stato può intervenire in materie» con le seguenti: «La legge dello Stato può intervenire in materie».

30.163

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sostituire le parole: «Su proposta del Governo», con le seguenti: «Su proposta del Senato della Repubblica».

30.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, SCIBONA (*)

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «previo parere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, dopo le parole: «Su proposta del Governo,» inserire le seguenti:«, previo parere vincolante del Senato,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, dopo le parole: «Su proposta del Governo, » inserire le seguenti:«, previo parere favorevole del Senato,».

30.167

DIRINDIN, MATURANI, DE BIASI, BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASSON, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FAVERO, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, Eva LONGO, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORRU', PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI, ORELLANA (*), FATTORI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, dopo le parole: «della Repubblica» inserire le seguenti: «, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, dopo le parole: «quando lo richieda» inserire le seguenti: «, la tutela dei livelli uguali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,».

30.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, dopo le parole: «della Repubblica» inserire le seguenti: «, e in particolare la tutela di uguali livelli di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,».

30.169

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato e trasformato nell'odg G30.169

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni».

G30.169 (già em. 30.169)

SACCONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 30.169.

_____

(*) Accolto dal Governo

30.170

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G30.170

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «in tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni».

G30.170 (già em. 30.170)

BISINELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 30.170._____

(*) Accolto dal Governo

30.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione, la legislazione elettorale e gli organi di governo dei Comuni».

30.172

D'ALI'

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni e delle associazioni di Comuni per la gestione delle funzioni fondamentali».

30.173

GALIMBERTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere il quinto comma.

30.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quinto comma, sostituire le parole: «con legge dello Stato», con le seguenti: «con legge bicamerale».

30.175

CASSON, DIRINDIN, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sesto comma, dopo le parole: «delegare alle Regioni» aggiungere le seguenti: «, anche su loro richiesta,».

30.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 30.175

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al sesto comma, dopo le parole: «delegare alle Regioni» inserire le seguenti: «, anche su loro richiesta,».

30.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al sesto comma dopo le parole: «alle Regioni» inserire le seguenti: «e alle Province autonome».

30.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sesto comma dopo le parole: «loro attribuite,» sopprimere le seguenti: «nel rispetto della legge statale o regionale».

30.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sesto comma aggiungere in fine il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni per la gestione delle funzioni fondamentali».

30.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e tutela» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 117», settimo comma, aggiungere il seguente periodo: «lo Statuto della Regione promuove e tutela le lingue minoritarie».

30.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 117», settimo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo Statuto della Regione tutela le minoranze linguistiche e territoriali,».

30.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», settimo comma, aggiungere il seguente periodo: «lo Statuto della Regione tutela la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

30.183

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al settimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

30.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sost. id. em. 30.183

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il settimo comma, è inserito il seguente: «Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni».

30.185

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato e trasformato nell'odg G30.185

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni e delle associazioni di Comuni per la gestione di tutte le funzioni fondamentali.»

G30.185 (già em. 30.185)

SACCONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 30.185.

_____

(*) Accolto dal Govern o

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 1429:

sull'ordine del giorno G21.4 e sull'articolo 21, il senatore Lucherini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 23.0.1, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 25.152, la senatrice Bencini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 25, i senatori Caleo, Fravezzi, Mirabelli e Pagliari avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 25.0.2, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 26, la senatrice Pezzopane avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

sull'emendamento 27.5, il senatore Marin avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 27, la senatrice D'Onghia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 27.0.1, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 28, il senatore Vattuone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 29.13, il senatore Piccoli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 29.18 e 29.19, la senatrice Stefani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 30.37, i senatori Lanzillotta, Maran e Ichino avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 30.59, il senatore Candiani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 30.102, il senatore Vattuone avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 30.99 e 30.118, il senatore Vaccari avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto contrario e un voto di astensione; sull'articolo 30, il senatore Marinello avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli *(dalle h. 15)*, Maturani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ruvolo, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica *(dalle h. 13.45)*.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 31 luglio 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alle diverse forme di disabilità presenti nella scuola ed all'esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno (*Doc*. XXIV, n. 32).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro della istruzione, dell'università e della ricerca.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro ambiente
Ministro politiche agricole
Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (1541-B)
(presentato in data 06/8/2014);
S.1541 approvato dal Senato della Repubblica
C.2568 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Mazzoni Riccardo
Disposizioni in materia di ammodernamento degli impianti sportivi destinati al calcio professionistico e di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza al loro interno (1589)
(presentato in data 06/8/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 10° e 13° riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(1541-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)
S.1541 approvato dal Senato della Repubblica
C.2568 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 06/08/2014).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 4 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 21).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. LXXXIV, n. 2).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori De Petris, Barozzino, De Cristofaro, Gambaro, Mussini, Palermo, Petraglia, Scilipoti, Uras e Zin hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00293 del senatore Cappelletti ed altri.
La senatrice Albano e il senatore Pagliari hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00296 della senatrice Saggese ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Barozzino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01061 della senatrice Gatti e altri.
I senatori Giacobbe, Di Biagio e Lanièce hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01143 della senatrice Favero.
La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01157 della senatrice Montevecchi.

Mozioni

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, DONNO, FUCKSIA, MANGILI, MOLINARI, PAGLINI, SANTANGELO, SERRA - Il Senato,
premesso che:
i costi dell'energia rappresentano un parametro centrale, anche se non unico, attorno al quale valutare la sostenibilità di una strategia energetica e di una politica economica. Il nostro Paese ha la necessità di abbattere i costi energetici attraverso una più attenta valutazione delle modalità di produzione e/o approvvigionamento e distribuzione dell'energia elettrica e dell'energia termica per il riscaldamento domestico e industriale;
la relazione della UE sui prezzi e i costi dell'energia, del 29 gennaio 2014, mostra che fra il 2008 e il 2012 i prezzi al dettaglio dell'energia in Europa sono aumentati bruscamente, nonostante quelli all'ingrosso dell'elettricità siano calati e quelli del gas siano rimasti stabili. Si registrano inoltre forti differenze da un Paese all'altro: alcuni consumatori pagano da 2,5 a 4 volte di più rispetto ad altri;
il *dossier* su "I costi dell'energia in Italia", realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile nel

2013, evidenzia come la bolletta energetica pagata da famiglie e imprese in Italia è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea e allineare i prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei vorrebbe dire risparmiare ogni anno 25 miliardi di euro;

i dati forniti dal gestore servizi energetici, dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e dalla Commissione europea nel Contributo al Consiglio europeo del 22 maggio 2013 relativo a "Politica e sfide nel settore energetico", hanno consentito alla Fondazione per lo sviluppo sostenibile di quantificare, per l'anno 2013, in 4 miliardi di euro i costi aggiuntivi per le famiglie italiane rispetto alla media europea per il gas naturale (pagato mediamente tra il 24 e il 35 per cento in più); per le piccole e medie imprese italiane c'è invece un aggravio di ben 12 miliardi di euro (il gas naturale è pagato dal 7 al 21 per cento in più, mentre il costo del kilowatt ora va dal 30 all'86 per cento in più rispetto alla media europea, che vede avvantaggiata in Italia solo la grande industria che, per sconti fiscali, ottiene un 9 per cento in meno sul prezzo del gas naturale rispetto alla media europea);

secondo quanto riferisce lo stesso studio, l'Italia è uno dei Paesi a più alta dipendenza da combustibili fossili in Europa: stando ai dati Eurostat aggiornati al 2011, l'82 per cento del fabbisogno energetico nazionale è soddisfatto tramite importazioni fossili, contro una media della UE a 27 Paesi del 54 per cento, il 76 per cento della Spagna, il 61 della Germania, il 48 della Francia e il 36 per cento del Regno Unito. Dopo Regno Unito e Germania, l'Italia è il primo consumatore di gas naturale. L'utilizzo del gas è preponderante nella produzione di energia termica (domestica e industriale) e di energia elettrica;

le risorse interne di gas riescono a coprire circa il 6-7 per cento della domanda, facendo sì che tale dato si traduca in una fattura energetica estera, a favore dei combustibili fossili e delle economie (e dell'occupazione) di Paesi terzi, rilevante in termini assoluti;

nella sezione III del Documento di economia e finanza 2014, contenente il programma nazionale di riforma, parte I "La strategia nazionale e le principali iniziative", il Governo indica tra le azioni da porre in essere la riduzione, di almeno il 10 per cento, dei costi energetici per le imprese, nonché la «maggiore diversificazione degli approvvigionamenti e il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas, anche rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo della nostra capacità di rigassificazione»;

nella parte II "Gli squilibri nazionali e le riforme in dettaglio" viene altresì ribadito che «l'Italia è tra i 14 Paesi che soddisfano il criterio N-1, cioè la possibilità di soddisfare la domanda di gas particolarmente elevata in mancanza della principale fonte di approvvigionamento»;

rilevato che:

in Italia lo stoccaggio di gas naturale è svolto in base a 15 concessioni vigenti. I siti di stoccaggio attivi sono 10, tutti realizzati in corrispondenza di giacimenti di gas esausti, con una capacità di erogazione pari a 15,6 miliardi di metri cubi, di cui 5,1 destinati allo stoccaggio strategico, già sufficienti, quindi, con un consumo di gas annuale di 70 miliardi di *standard* metri cubi, a garantire riserve per il 20 per cento del fabbisogno annuale di gas;

per il trasporto del gas naturale, l'Italia si avvale di un'infrastruttura tra le più estese e articolate d'Europa. Snam svolge l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture formato da circa 31.700 chilometri di metanodotti (articolati in 8.800 chilometri di rete nazionale e in 22.600 chilometri di rete regionale), un centro di dispacciamento, 8 distretti, 55 centri e 11 centrali di compressione;

l'Italia può far affidamento su una rete di gasdotti articolata in 5 linee principali che portano il gas alla frontiera in corrispondenza dei punti di ingresso della rete nazionale e di terminali di rigassificazione. In particolare: il gasdotto TENP-Transitgas, che collega i Paesi bassi al passo di Gries (nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola), attraverso Germania e Svizzera, con una capacità pari a circa 20 miliardi di metri cubi all'anno; il gasdotto TAG, che collega Baumgarten (punto di consegna del gas russo al confine tra Austria e Slovacchia) a Tarvisio (Udine), attraverso l'Austria, con una capacità di 37 miliardi di metri cubi all'anno; il gasdotto TTCP-TMPC, che collega l'Algeria a Mazara del Vallo (Trapani), attraversando la Tunisia e il canale di Sicilia, con una capacità di 34 miliardi di metri cubi all'anno; il gasdotto Greenstream, che collega la Libia a Gela (Caltanissetta), attraverso il mar

Mediterraneo, con una capacità di 10 miliardi di metri cubi all'anno;
il settore del gas naturale è ormai da 10 anni oggetto di grande attenzione nell'ottica del potenziamento delle infrastrutture di importazione e della capacità di stoccaggio. A ciò occorre aggiungere che la strategia energetica nazionale afferma chiaramente la volontà di far divenire il nostro Paese piattaforma di scambio in grado di intercettare i flussi di gas sia sulla direttrice sud-nord, sia su quella est-ovest. Analizzando in dettaglio i piani di sviluppo di nuove infrastrutture di approvvigionamento è possibile osservare come esistano numerosi progetti in essere che, se integralmente realizzati, come si afferma nello studio "Il mercato del gas naturale in Italia: lo sviluppo delle infrastrutture nel contesto europeo", realizzato dalla Cassa depositi e prestiti, «porterebbero la capacità di ricezione del nostro Paese quasi a raddoppiare»;
con riferimento ai progetti in essere si evidenziano 4 progetti principali: i progetti TAP e IGI, che dovrebbero consentire all'Italia di intercettare i flussi di gas naturale del corridoio sud che a sua volta dovrebbe convogliare risorse provenienti dall'Azerbaijan, dall'Iraq e dal Turkmenistan; il progetto GALSI, che prevede la realizzazione di un'interconnessione tra l'Algeria la Toscana, attraverso la Sardegna; il progetto TGL, che comporta la realizzazione di un flusso bidirezionale (*reverse flow*) tra Italia, Austria e Germania, coinvolgendo i mercati della Repubblica ceca e della Slovacchia;
ancor più complesso il quadro relativo ai terminali di rigassificazione, per i quali si rileva una moltitudine di progetti, molti dei quali tra loro alternativi, con diverso stadio di avanzamento e discutibili necessità di realizzazione. A riguardo, occorre evidenziare che il "Focus sulla sicurezza energetica", realizzato dall'ISPI e relativo al periodo ottobre-dicembre 2013, afferma che dal punto di vista delle interconnessioni tra le reti del gas, «il sistema infrastrutturale nazionale appare pienamente adeguato». Inoltre, in considerazione del dato per cui le prospettive di crescita, soprattutto nell'ottica di un mercato comune su base europea, non giustificano un potenziamento delle infrastrutture con la creazione di nuovi terminali, non appare né strategicamente rilevante né economicamente ragionevole procedere nella costruzione di nuovi rigassificatori;
valutato che:
dall'analisi dei dati contenuti nel rapporto ENI 2013 e dei dati di Eurogas, si evince come i consumi di gas a livello europeo (UE a 27 Paesi) abbiano raggiunto un picco in corrispondenza dell'anno 2005 (528,10 miliardi di metri cubi), per poi ridursi ai 468 del 2012 ed ai 462 miliardi di metri cubi del 2013;
in Italia i consumi sono passati dagli 84 miliardi di metri cubi del 2005 ai 70 del 2013, al di sotto del livello del 2002. Per il 2023 Snam stima una domanda di 74 miliardi di metri cubi, inferiore a quella del 2003;
la produzione nazionale è passata da 653 milioni di metri cubi dello scorso anno a 595 milioni di metri cubi dell'anno in corso, ossia l'8,8 per cento in meno dell'anno passato;
nel mese di maggio 2014 sono stati consumati 3.653,5 milioni di metri cubi di gas contro i 3.742,2 milioni di metri cubi consumati nel mese di maggio del 2013, con una diminuzione di circa il 2,4 per cento. Dal mese di marzo 2013 la diminuzione è stata costante e continua, mese dopo mese, con la sola eccezione del novembre 2013;
i dati forniti dalla Snam mostrano la progressiva riduzione del consumo di gas, che ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 10 anni, mai toccato dal gennaio 2006;
la severa battuta d'arresto dei consumi di gas naturale registrata nel corso degli ultimi anni per effetto della crisi dovrebbero determinare un mutamento strutturale nell'assetto e nelle previsioni di crescita del settore;
considerato che:
in Italia si dispone, quindi, non solo di una quantità di gas più che sufficiente, se si considerano i volumi importati attraverso i gasdotti già attivi e quelli che dovrebbero arrivare qualora fosse conclusa la realizzazione dei progetti in corso, ma anche di un eccesso di produzione rispetto alla domanda di elettricità;
secondo i dati forniti da Terna, a marzo 2014 la domanda di elettricità in Italia è stata del 3,7 per cento

inferiore al marzo 2013, in linea con quanto accade da oltre un anno e mezzo;
il primo trimestre dell'anno 2014 e i primi consuntivi su produzione e consumi elettrici in Italia, sempre in riferimento ai dati di Terna, mostrano che a livello di trimestre, il contributo delle fonti rinnovabili (inclusi circa 3 TWh di bioenergia) sulla produzione nazionale è del 39,8 per cento. Nel primo trimestre 2013 era stato del 32,4 per cento. Le rinnovabili hanno coperto quest'anno il 33,3 per cento, mentre lo scorso anno (gennaio-marzo 2013) tale quota era pari al 27,7 per cento;
la percentuale del contributo del termoelettrico alla domanda (depurata dalla produzione di bioenergia) scende dal 57,9 per cento del 2013 al 50,4 del primo trimestre 2014. Sulla produzione si passa dal 67,6 al 60,2 per cento;
nonostante la sovrapproduzione di forniture e stoccaggi di gas e di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda di gas e di elettricità a livello nazionale, che la citata relazione della Commissione europea sulle "Politiche e sfide nel settore dell'energia" definisce ottimale per una diversificazione dell'approvvigionamento di gas per avere "prezzi più competitivi", non vi è stata nel nostro Paese un'effettiva e corrispondente diminuzione dei prezzi per i consumatori: famiglie e piccole e medie imprese;
nel contributo della Commissione europea sul tema "Efficienza energetica: investire in una fonte energetica meno cara e più pulita", la medesima Commissione specifica che «il conseguimento dell'obiettivo dell'UE del 20 per cento di efficienza energetica entro il 2020, si traduce in un risparmio equivalente alla chiusura di 1000 centrali elettriche a carbone o a 500.000 turbine eoliche» in Europa e, di conseguenza, in percentuale statistica, anche in Italia. Inoltre, nel contributo si afferma che: «L'efficienza energetica riduce la domanda di energia, le importazioni di energia e l'inquinamento. Offre inoltre una soluzione a lungo termine al problema della carenza di combustibili e dei prezzi elevati dell'energia. Nonostante il ruolo fondamentale che l'efficienza energetica svolge in termini di riduzione della domanda, attualmente soltanto una piccola parte del suo potenziale economico viene sfruttata»;
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile sta vivendo a livello mondiale una forte crescita in termini di occupazione, fatturato, ed energia prodotta;
tutta la generazione italiana da rinnovabili, circa 106,8 TWh, risulta pari al 38,5 per cento della produzione nazionale e al 33,7 per cento della domanda nazionale. Quindi più di un chilowattora su 3 richiesto in Italia oggi è prodotto da fonti pulite. Il fotovoltaico con i suoi 22,1 TWh prodotti copre il 7 per cento della domanda (*record* mondiale) e l'8 per cento della produzione. Le rinnovabili elettriche nel complesso sono aumentate di circa 15,5 per cento rispetto al 2012;
una maggiore efficienza energetica e un incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili comporterebbero non solo una riduzione delle richieste di gas ai fini della produzione di energia elettrica, e quindi una minore dipendenza energetica da altri Paesi e dalle importazioni di combustibili fossili, ma soprattutto un più agevole raggiungimento dei nuovi obiettivi comunitari proposti dalla Commissione europea per il 2030: 40 per cento di riduzione delle emissioni climalteranti, 27 per cento di rinnovabili sui consumi finali e 30 per cento di riduzione dei consumi energetici;
considerato, inoltre, che:
la crescita continua della produzione da fonti rinnovabili, a giudizio dei firmatari del presente atto nonostante gli interventi dei Governi succedutisi volti a frenarla, permetterebbe oggi finalmente di chiudere o riconvertire le centrali elettriche più vecchie e inquinanti;
al fine di conseguire l'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni climalteranti, occorre tener presente che il carbone è, tra le fonti fossili, quella che per la produzione di energia elettrica emette maggiori emissioni di anidride carbonica (CO2). Uno studio titolato "Stop al carbone", realizzato da Legambiente nel 2013, mostra come «nel 2012 a fronte di un contributo pari al 16 per cento della produzione energetica italiana, le centrali a carbone hanno contribuito al 35 per cento alle emissioni di CO2 mentre, ad esempio, le centrali a gas, producendo il 45 per cento dell'energia elettrica hanno contribuito per il 42 per cento alle emissioni. Infatti per ogni kWh prodotto dalle centrali a carbone italiane vengono emessi 857,3 grammi di CO2, contro i 379,7 di quelle a gas naturale, o le emissioni

zero delle centrali solari, eoliche, idroelettriche, geotermiche, a biomasse». Non è possibile poi tralasciare che il carbone costituisce una grave minaccia per la salute di tutti: la combustione rilascia infatti un *cocktail* di sostanze dannose (tra cui arsenico, cromo, cadmio, mercurio, polveri sottili), che interessano un'area molto vasta intorno alle centrali;
secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, però, le centrali in fase di realizzazione sono 6 per 3.543 MW. Quelle in corso di autorizzazione alla medesima data addirittura 38 tra gas, metano, carbone, per 23.990 MW. A tali impianti vanno ad aggiungersi le centrali termodinamiche, strutture ibride di energia rinnovabile integrate da centrali a gas;
di tali impianti dovrebbe occuparsi la strategia energetica nazionale al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nell'ambito degli obiettivi comunitari, e i costi per il sistema connessi agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili. La sovrabbondanza di centrali fossili già oggi comporta effetti rilevanti in termini di costi per aziende e cittadini;
il contributo sempre più rilevante portato dalle fonti rinnovabili, ma con problemi nel dispacciamento per l'inadeguatezza delle reti in alcune Regioni e con un andamento in parte discontinuo, associato alla riduzione dei consumi, sta generando contraccolpi sugli impianti da fonti fossili, che vengono usati progressivamente meno ma che potrebbero servire come riserva;
per affrontare gli stessi problemi, la Germania punta ad investire sulle reti per spostare l'energia prodotta da rinnovabili verso i luoghi dove è maggiore la domanda, sullo stoccaggio, per immagazzinare l'energia e poi, in ultima istanza, su un sistema di remunerazione per le centrali che svolgono un ruolo di riserva;
al contrario, invece, l'Italia, a causa di una politica energetica miope, e sotto la pressione delle *lobby*, non interviene sulle reti (in particolare su quelle di distribuzione) e sullo stoccaggio, ma, in maniera del tutto irragionevole, continua ad erogare sussidi per vecchie centrali a combustibili fossili, consentendo deroghe alla normativa sulle emissioni in atmosfera o alla qualità dei combustibili;
è evidente, quindi, che la strategia energetica nazionale non può essere neppure lontanamente assimilata ad un vero e proprio piano energetico, condiviso con i territori interessati e coerente con gli obiettivi energetici e di contrasto al cambiamento climatico perseguiti a livello europeo,
impegna il Governo:
1) a promuovere, anche con misure di carattere normativo, gli investimenti in impianti e reti di distribuzione locali, al fine di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, rendendo così possibile, per le imprese e i cittadini, lo sviluppo di progetti per la produzione di elettricità e calore da fonti energetiche rinnovabili e la gestione al servizio di condomini, case, uffici, attività produttive;
2) a promuovere lo sviluppo di sistemi di accumulo dell'energia elettrica al fine di aumentare la flessibilità e l'efficienza delle reti elettriche e di contribuire anche alla fornitura dei servizi indispensabili alla sicurezza del sistema elettrico a seguito della crescente penetrazione di fonti rinnovabili, contribuendo così anche a ridurre la dipendenza dall'acquisto di carburanti fossili per la produzione di energia elettrica e termica;
3) ad adottare ogni opportuna iniziativa per favorire tutte le forme di autoproduzione di energia elettrica e termica, permettendo così a famiglie, condomini, aziende, distretti produttivi e utenze distribuite di diventare indipendenti o di ridurre gli approvvigionamenti dalla rete;
4) ad avviare una nuova politica energetica per la riduzione progressiva dell'uso del carbone per la produzione di energia elettrica fino al definitivo abbandono e la riconversione delle centrali termoelettriche che oggi utilizzano olio combustibile o carbone;
5) a sospendere tutti i procedimenti autorizzativi in corso per la realizzazione di nuove centrali a carbone e ad assumere iniziative per adottare una moratoria per tutte le nuove centrali termoelettriche, a biomassa, a rifiuti ed ibride attualmente in fase di valutazione, progettazione e attuazione.
(1-00298)
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Mario MAURO, LIUZZI, RAZZI, CARIDI, PICCOLI, CONTE, BORIOLI, BOCCA, PAGLIARI - Il Senato,
premesso che:

la normativa italiana riguardante il limite del trasferimento del denaro contante manifesta un susseguirsi di misure dal 2007. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha ridotto il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore fino a quando l'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo 20, comma 2, lettera *a)*), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 4); da ultimo, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato, all'articolo 12, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011 ad un importo inferiore a 1.000 euro;

anche il quadro normativo europeo esprime la necessità di intervenire sul mercato dei pagamenti e a tal fine ha emanato l'atto numero COM (2013) 547 def. "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE ";

secondo dichiarazioni del commissario per il mercato interno europeo, "nell'Unione europea il mercato dei pagamenti è frammentato e caro. Il suo costo supera infatti l'1 per cento del prodotto interno lordo della Unione europea, ovvero 130 miliardi di euro l'anno e l'obiettivo della proposta sarebbe quello di contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per i pagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato potranno godere appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno dell'UE, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'agenda digitale. A questo fine la proposta di Direttiva uniforma a livello europeo alcune procedure relative all'autorizzazione degli istituti di pagamento, armonizza ulteriormente diritti e obblighi in materia di pagamenti elettronici, eliminando alcune delle opzioni esercitate a livello dei diversi Stati, inoltre, introduce nuove norme per favorire la nascita di innovativi sistemi di pagamento elettronico per gli acquisti *on line* ";

alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevede l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti a favore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi;

il termine di decorrenza della nuova disposizione è stato poi prorogato, tuttavia dal 30 giugno 2014 vige l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di POS (*point of sale*) e farsi carico di tutti i costi di mantenimento visto che appunto che per prestazioni o prodotti del valore superiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usare carta *bancomat* o di credito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente;

considerato che:

secondo le stime realizzate dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato al netto delle offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri clienti, su un campione significativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovrà sostenere una spesa media annua di 1.200 euro;

accanto ai vantaggi che genera l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse forme, come il miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono dunque anche creati delle problematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversi soggetti, evitando che i soggetti più forti come le banche e i circuiti di pagamento, impongano soluzioni ai soggetti più deboli come i piccoli esercenti e le fasce più deboli della popolazione;

considerato inoltre che non solo nelle zone di vocazione turistica e soprattutto nelle zone di confine, bensì in tutto il settore del commercio, artigianato e agricoltura, il limite per il trasferimento del denaro contante crea una grande distorsione della libera concorrenza e un grande deflusso di capitale di spesa

verso l'estero,
impegna il Governo:
1) a prevedere che gli costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano ridotti ed equamente ripartiti tra tutti i soggetti coinvolti;
2) ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere l'eliminazione o una sensibile riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica (carte di credito o debito);
3) a modificare la legislazione italiana riguardo al limite del trasferimento del denaro contante prevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1000 euro;
4) nel rispetto del diritto della libera circolazione del denaro, a prevedere che i limiti per il trasferimento del denaro contante in Italia per i cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, siano quelli vigenti nei Paesi di residenza del cessionario.
(1-00299)
Interpellanze
GAMBARO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
una nota del Dipartimento delle finanze chiarisce che il limite di 72.000 euro per i compensi dei giudici tributari vale per gli emolumenti fissi e variabili;
infatti, la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, con una comunicazione del 21 febbraio 2014, ha informato i presidenti delle commissioni tributarie e le segreterie circa il corretto inquadramento economico dei giudici tributari eletti presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
il limite al compenso dei giudici delle commissioni è stato introdotto dall'art. 311 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che ha esteso ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali il tetto di 72.000 euro già previsto per i giudici di pace;
considerato che:
il Dipartimento delle finanze offre la propria interpretazione della normativa di riferimento, affermando che "il trattamento economico complessivo da liquidare ai giudici eletti al C.p.g.t., sia per la parte fissa sia per quella variabile, non può superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 annui, così come stabilito dal comma 4-*ter* dell'articolo 11 della legge n. 374/1991", e tanto in forza di quanto disposto ai sensi della legge n. 311 del 2004;
tale conclusione fa quindi cadere definitivamente il diverso assunto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo cui la soglia introdotta nel 2005 era da riferirsi solo al compenso variabile e non anche al fisso "che ha come presupposto la titolarità dell'uffici" (delibera n. 1288 del 21 giugno 2011);
a riguardo, il Dipartimento delle finanze ha pure ricordato che per il calcolo dei compensi, ai fini del rispetto della soglia di 72.000 euro, si deve osservare il criterio di competenza, con ciò operando un espresso rinvio a quanto affermato già nel 2005 dalla Ragioneria generale dello Stato;
di conseguenza sorge la necessità di individuare in quale anno solare gli emolumenti siano maturati e non il momento della loro corresponsione;
ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992 i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni giudiziarie, conservando tuttavia sia la titolarità dell'ufficio che il relativo trattamento economico;
l'articolo 13 chiarisce che la parte fissa equivale a quella percepita prima dell'elezione, mentre la componente variabile viene determinata sulla base del compenso accessorio più elevato conferito, nel periodo di riferimento, ai presidenti di commissione;
quanto alla liquidazione delle due quote, quella fissa viene riconosciuta mensilmente dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e pagata dalla segreteria della commissione, al contrario, il trattamento variabile viene calcolato e corrisposto direttamente dall'organo di autogoverno della

giustizia tributaria, in forza dell'autonomia gestionale riconosciutagli dall'art. 29-*bis*,
si chiede di sapere:
se in un'epoca di contrasto ad ogni casta e in nome del rispetto della trasparenza amministrativa ed erariale, il Governo non voglia chiarire, per quanto di propria competenza, questa opaca vicenda in merito al cumulo degli stipendi dei magistrati togati che sommano più funzioni;
se ritenga di intervenire quanto prima con provvedimenti legislativi, affinché gli stessi non superino il tetto massimo previsto quale indennità per funzione primaria, attraverso le indennità aggiuntive.
(2-00190)

Interrogazioni

GIROTTO, CASTALDI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il 31 luglio 2014 la Cassa depositi e prestiti SpA (Cdp) ha comunicato che l'amministratore delegato, Giovanni Gorno Tempini, e il presidente di State Grid international development limited (SGID), Zhu Guangchao, hanno firmato l'accordo per la cessione a SGID di una quota del 35 per cento del capitale sociale di Cdp Reti SpA, a un prezzo pari a 2.101 milioni di euro;
la SGID è l'operatore finanziario internazionale della State Grid corporation of China, controllata dal Governo cinese, classificatasi settima nella graduatoria mondiale delle 500 più grandi società "2014 Fortune global 500", ed è la più grande *utility* al mondo. La missione della società è quella di fornire energia elettrica sicura, economica e per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Il *core business* dell'azienda è la costruzione e la gestione della rete energetica che copre 26 province, regioni autonome e municipalità cinesi;
Cdp Reti è una società interamente di proprietà della Cassa depositi e prestiti che detiene una partecipazione pari al 30 per cento del capitale sociale di Snam SpA, il gruppo italiano integrato che presidia le attività regolate del settore del gas, gestisce i grandi gasdotti e gli stoccaggi di metano, le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e come tali qualificate strategiche ai sensi della normativa nazionale ed europea;
prima del *closing* della cessione, atteso nei prossimi mesi a seguito delle approvazioni governative e *antitrust*, ove richieste dalla disciplina vigente, la Cassa conferirà a Cdp Reti la propria partecipazione in Terna SpA (pari al 29,851 per cento del capitale sociale), operatore italiano *leader* nelle reti di trasmissione di energia elettrica;
a SGID saranno riconosciuti diritti di *governance* a tutela del proprio investimento nella società. In particolare, SGID potrà nominare 2 amministratori su 5 del consiglio di amministrazione di Cdp Reti e un membro su 3 del collegio sindacale della società. Inoltre, SGID godrà di un diritto di veto rispetto all'adozione, da parte sia del consiglio di amministrazione sia dell'assemblea dei soci di Cdp Reti, di alcune particolari delibere;
al fine di rafforzare la cooperazione fra le parti, Cassa depositi e prestiti e SGID hanno stabilito che, sulla base delle esigenze operative di Cdp Reti, SGID potrà proporre il nominativo di uno o due candidati che concorrano alla gestione operativa della società. La decisione finale in merito spetterà, in ogni caso, all'organo competente di Cdp Reti. Inoltre, SGID avrà diritto a designare un amministratore nei consigli di amministrazione di Snam e Terna;
nell'accordo è stabilito un divieto reciproco di trasferimento delle partecipazioni in Cdp Reti per un periodo di 2 anni a partire dal *closing*; dopo tale data i trasferimenti delle partecipazioni saranno soggetti al diritto di prima offerta dell'altro socio;
considerato che:
l'ingresso del più grande operatore di reti energetiche del mondo, espressione diretta degli interessi dello Stato cinese, con una quota rilevante del 35 per cento, non potrà non avere una significativa influenza sulle scelte del *management*, anche in considerazione della stretta collaborazione in atto tra Petrochina ed Eni, a sua volta controllata da Cassa depositi e prestiti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello sfruttamento e destinazione verso l'Asia del gas estratto dai nuovi giacimenti del Mozambico;
la rivista *on line* "Formiche" il 1° agosto 2014 ha pubblicato un articolo dal titolo "Snam, Terna e

cinesi in Cdp Reti, tutti i nodi e gli enigmi politici" a firma di Michele Arnese, secondo il quale «Diversi addetti ai lavori che hanno seguito il *dossier* hanno rimarcato come il silenzioso via libera politico arrivato dal Governo si è innestato sull'atarassia della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla questione golden power, sotto cui ricadrebbe il caso Cdp Reti. Peccato che l'atteso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina della normativa che è subentrata alla golden rule non è stato ancora firmato dal *premier*. In altri termini i cinesi sono entrati in due *asset* strategici e due uomini di State Grid siederanno nel cda di Cdp Reti e anche in Snam e Terna, senza che sia stato emanato il provvedimento che regola operazioni del genere da parte di soggetti esteri. Un vuoto normativo colmato evidentemente da una volontà politica, forse non solo per consentire a Cdp di far cassa»;

secondo quanto riportato da "Quotidiano energia", nell'articolo pubblicato nello stesso giorno, intitolato "Focus. Cdp Reti e la Cina più vicina - State Grid avrà poteri di veto e un posto nei Cda di Snam e Terna. I potenziali conflitti di interesse e i rischi geopolitici. Faro Ue?", la conclusione dell'accordo potrebbe determinare un conflitto di interessi di carattere internazionale. A tal proposito viene fatto riferimento al caso in cui nel «Cda di Snam si discute su un'infrastruttura strategica che serve a diversificare le fonti di approvvigionamento gas, magari alternative a quelle dalla Russia. Visto che Pechino e Mosca hanno legami sempre più stretti sul gas, anche allo scopo di mettere pressione sulla Ue, il consigliere cinese (rappresentante di una società di Stato) potrebbe andare a riferire al suo Governo, e quest'ultimo a quello russo. Magari i consiglieri di State Grid in Cdp Reti potrebbero tentare di esercitare il loro potere di veto (ancora non è noto quali siano quelle "particolari delibere") allo scopo di evitare quell'investimento. Anche sotto forma di "ricatto" su altre decisioni importanti, se non su quella direttamente»;

della decisione formalizzata nell'accordo, firmato da Cassa depositi e prestiti e SGID a palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, il Parlamento e i singoli Ministeri sono venuti a conoscenza solo attraverso la stampa, che ha riportato dichiarazioni del Ministro dell'economia, Gian Carlo Padoan, e del presidente di Cdp, Franco Bassanini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, titolare delle concessioni che permettono alle società delle reti di operare sul territorio nazionale nonché supervisore dei loro piani strategici di sviluppo e controllore dell'esecuzione degli stessi, sia a conoscenza della decisione assunta dal Ministro dell'economia, mero azionista finanziario di dette società;

quali siano state le valutazioni sull'impatto che le decisioni assunte dal Ministro dell'economia potrebbero avere sulla strategia energetica nazionale;

se la decisione di cedere la quota del 35 per cento della società che controlla la rete elettrica italiana di trasmissione che connette le reti centro-europee alla Grecia e all'Italia del Sud e prossimamente le reti del gas che mettono in comunicazione i giacimenti nord africani e dell'area del Caspio con i gasdotti centro e nord europei (parte fondamentale del reticolato paneuropeo continentale dell'energia) sia stata comunicata alla Commissione europea e quali siano state le valutazioni della medesima Commissione;

quali conseguenze l'accordo avrà in Grecia, dove China Grid partecipa come concorrente di Terna all'acquisizione della quota di maggioranza di "Independent power transmission", gestore della rete elettrica ellenica, con il manifestarsi della situazione dove controllante e controllata competono per lo stesso obbiettivo, e se la strategia complessiva di penetrazione nell'area mediterranea da parte cinese sia stata effettivamente valutata;

se corrisponda al vero che non si è ancora provveduto a dare seguito alle necessarie attività di coordinamento previste dall'articolo 2 del "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2014, e per quali ragioni ciò si sia verificato, tenuto conto, in particolare, dell'importanza dell'operatività del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, nonché dell'ufficio

incaricato del monitoraggio delle determinazioni assunte;
se sia stato acquisito il parere dei servizi di sicurezza nazionale, anche in considerazione del fatto che la partecipazione al consiglio di amministrazione della Cdp Reti porterà a diretta conoscenza del Governo cinese informazioni di rilevante interesse strategico, di sicurezza, commerciali e di politica internazionale dell'Italia.
(3-01164)
SANTANGELO, PUGLIA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, PAGLINI, MANGILI, CATALFO, MORONESE - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
il 10 luglio 2014 è stata sancita l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano detta "patto per la salute", cioè l'accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio sanitario nazionale finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema;
il patto per la salute nel triennio 2014-2016, fermo restando lo *standard* di 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, riduce a circa 3.000 la revisione finale dei tagli dei posti letto, contro gli oltre 7.000 posti letto previsti ai tempi del "decreto Balduzzi" (decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012);
la riduzione dei posti letto porterà alla chiusura degli ospedali con meno di 60 posti letto, distribuiti su tutto il territorio italiano, senza peraltro la predisposizione di misure alternative efficaci e senza un effettivo coinvolgimento nella decisione degli enti locali e della popolazione residente, che dovrà subire gli effetti della chiusura degli ospedali;
la regione col maggior numero di strutture in via di chiusura è la Sicilia, dove sono 23 i presidi ospedalieri chiusi per 946 posti letto in meno, seguita dalla Lombardia, con 10 strutture e 355 posti letto in meno;
la chiusura delle strutture ospedaliere si inserisce in una situazione di crisi assoluta derivante dagli effetti dei tagli operati, in particolare negli ultimi anni, che hanno prodotto la riduzione dei posti letto, nonché la chiusura di reparti e punti nascita, mentre, al contempo, le strutture sanitarie pubbliche hanno dovuto garantire, con lo stesso personale, oggetto del blocco del *turnover* e dei rinnovi contrattuali, prestazioni sanitarie aumentate esponenzialmente, con serissimo pericolo per la salute dei cittadini;
a parere degli interroganti l'unico risultato tangibile ottenuto dall'applicazione del piano di rientro, in nome della logica "aziendalistica" incentrata sulla riduzione dei costi e non sul miglioramento dell'efficienza, è stato l'aver inficiato soprattutto l'erogazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e la qualità dei servizi;
considerato che:
i cittadini costituiscono *de facto* i referenti più importanti di ogni azione politica ed è per questo che vanno tutelati innanzitutto nelle necessità di base, che passano attraverso i servizi essenziali che lo Stato eroga per mezzo delle strutture strumentali progettate per questo scopo;
la conservazione della salute e la cura delle malattie sono chiaramente da inquadrare, anche in virtù della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come uno dei bisogni primari che lo Stato è tenuto a tutelare;
l'articolo 32 della Costituzione sancisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";
l'articolo 81 della Costituzione dispone che "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico";
su tutto il territorio nazionale si è evidenziata in diverse aziende ospedaliere una diminuzione della qualità assistenziale dovuta alla diminuzione dei posti letto e alla diminuzione delle unità del personale infermieristico, specie nei reparti "essenziali";
sono stati resi noti i dati del rapporto statistico sulle condizioni di salute 2014 dell'OCSE

(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), dal quale emerge che con 3,9 medici ogni 1.000 abitanti l'Italia è sopra la media OCSE di 3,2 medici, mentre risulta sotto la media sia per il numero di infermieri, 6,4 ogni 1.000 abitanti (contro gli 8,8 della media OCSE) che per il numero di posti letto in ospedale per acuti, dove si attesta su una media di 3,4 per 1.000 abitanti, contro i 4,8 della media OCSE;
quest'ultimo dato mostra in particolare una netta diminuzione dei posti letto italiani che solo 12 anni fa erano 4,7 ogni 1.000 abitanti;
in Sicilia la diminuzione dei posti letto e il blocco del *turnover* del personale medico e infermieristico stanno determinando la sospensione di molte attività, come riportato dalla cronaca, nelle unità operative del policlinico di Palermo e dell'ospedale pediatrico "Giovanni Di Cristina" di Palermo nel reparto di ortopedia pediatrica, e come successo a Modica dove sono stati chiusi i reparti di Pediatria e di Oculistica, mandando in *tilt* anche le strutture del pronto soccorso, con grave pregiudizio del diritto alla salute dei cittadini;
gli effetti della politica dei tagli lineari nel rispetto della *spending review* e di quanto inserito nel nuovo patto della salute potrebbe portare alla chiusura degli ospedali ubicati nelle isole molto distanti dalla terra ferma come Pantelleria, La Maddalena, Elba, Capri, Ischia, Procida, ma anche in altre realtà disagiate del territorio nazionale;
i cittadini rischiano di subire le conseguenze peggiori, specie dove la carenza di personale medico e infermieristico, riduce l'erogazione dei LEA,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario promuovere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile affinché le Regioni definiscano (con criteri, tempi e controlli di merito predefiniti dallo Stato) una loro attenta riorganizzazione sanitaria sul territorio, privilegiando un adeguato modello di sanità d'iniziativa, affinché le strutture sanitarie possano garantire, a livelli accettabili, il diritto alla salute delle popolazioni di riferimento e recedere dalla decisione di chiusura degli ospedali italiani con meno di 60 posti letto, e soprattutto il mantenimento delle strutture ospedaliere presenti nelle isole minori, al fine di garantire l'assistenza territoriale;
se vogliano riconsiderare lo sblocco del *turnover* già previsto dal decreto Balduzzi e dal patto della salute 2014-2016 per aumentare l'erogazione dei LEA, che attualmente, come riscontrato dagli interroganti, mette a grave rischio e pericolo il Servizio sanitario regionale per le mancate risposte ai pazienti, considerato che a lungo andare potranno verificarsi problemi con i cittadini a cui non sono garantite le cure, anche nelle strutture di pronto soccorso.
(3-01165)
LEPRI, DI GIORGI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la recente pubblicazione dell'aggiornamento triennale delle graduatorie provinciali a esaurimento per l'insegnamento, soprattutto per quanto riguarda le scuole elementari e medie, nelle province del Centro e del Nord vede ai vertici una larga predominanza di insegnanti residenti nelle regioni meridionali;
tale fenomeno è riferibile alla riduzione di cattedre al Sud, determinato dallo stallo demografico e da un taglio delle cattedre considerate in eccesso. Altre ragioni risiedono nella riduzione dei tempi minimi di permanenza nella stessa provincia presso cui si presenta istanza, anche al fine di garantire la continuità didattica, passati da 5 a 3 anni. Si aggiunga poi la penuria di altre opportunità lavorative nel Mezzogiorno;
considerato che:
tali ragioni prevalenti da sole forse non bastano a giustificare un fenomeno eclatante per le sue dimensioni, che spinge ad chiedere approfondimenti;
segnalazioni e denunce giunte da più parti suggeriscono di verificare situazioni e pratiche che sembrerebbero critiche e da contrastare. Si segnalano, in particolare, suggerimenti che chiedono di verificare: la presenza, specie al Sud, di scuole paritarie che concedono il riconoscimento del punteggio per lo svolgimento di supplenze annuali anche in assenza (o in presenza molto parziale) di tali attività; l'effettiva esistenza, in alcuni casi, di condizioni di invalidità per l'ottenimento di percorsi

protetti e riservati all'insegnamento; un'impropria diffusione di corsi di perfezionamento, condotti in particolare dalle università meridionali, che attribuiscono punteggio, e l'effettiva disponibilità dei titoli vantati da alcuni candidati, che non sempre sarebbero veritieri ma che non è facile controllare in modo tempestivo e diffuso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda condurre una rapida verifica, su iniziativa centrale, di tali questioni e di eventuali altre, anche eventualmente sospendendo la conferma delle graduatorie fino al termine dell'istruttoria;

quali intendimenti abbia al fine di superare, progressivamente ma in via definitiva, un reclutamento e una selezione degli insegnanti che, da troppi anni, sono gestiti con alcune contraddittorietà.

(3-01166)

BLUNDO, SCIBONA, CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PUGLIA, MORONESE, NUGNES, FUCKSIA, FATTORI, BUCCARELLA, VACCIANO, DONNO, MARTELLI, PAGLINI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

con decreto emanato il 17 dicembre 2012 è stata accordata per 20 anni alla Medoilgas Civita Ltd, controllata della Mediterranean oil & gas, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in un'area di 7,32 chilometri quadrati denominata "Aglavizza", sita in territorio di Chieti;

il decreto di conferimento della concessione prevede all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, di "iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto e di iniziare la produzione entro diciotto mesi dalla stessa data". Sulla base di questa disposizione, pertanto, i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il mese di giugno 2013 e la coltivazione entro il giugno 2014;

considerato che secondo alcune recentissime notizie di stampa (si veda un articolo sulla testata *on line* "I Due Punti: i fatti, senza pregiudizi", del 13 luglio 2014), la Medoilgas Civita Ltd avrebbe firmato un contratto con il consorzio italiano Maris - CMTI per la costruzione e lo sviluppo del pozzo produttivo "Civita 001". I relativi lavori dovrebbero iniziare nel mese di settembre e la prima estrazione di gas, secondo quanto dichiarato dalla Mediterranean oil & gas, sarebbe effettuata nel terzo trimestre 2015;

considerato inoltre che:

al contrario delle tempistiche con le quali si intende portare avanti il progetto, al comma 2 dell'articolo 6 del decreto di concessione si dispone anche che "la mancata osservanza del primo comma richiamato in premessa e riguardante i tempi di inizio lavori e produzione, oltre che degli articoli 3 e 5, provoca la decadenza della medesima concessione";

secondo quanto riportato dal sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, nella sezione riguardante l'Ufficio minerario per gli idrocarburi e le georisorse, la concessione "Aglavizza" risulta essere non produttiva,

si chiede di sapere se e quando il Ministro in indirizzo, sulla base di quanto stabilito dal decreto di conferimento e tenuto conto del comprovato ritardo nella realizzazione dello stesso da parte della Medoilgas Civita Ltd, intenda prendere atto dell'avvenuta decadenza della concessione rilasciata in capo alla controllata della Mediterranean oil & gas.

(3-01167)

PADUA, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, SOLLO, COMPAGNONE, MASTRANGELI, ROMANO, SCAVONE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nei giorni 13 e 16 dicembre 1990 un'ampia parte della Sicilia sud-orientale, compresa tra le province di Catania, Ragusa e Siracusa, è stata interessata da un evento sismico di ragguardevole intensità, passato alla storia come "terremoto di Carlentini" o "terremoto di Santa Lucia";

l'ordinanza 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, ha previsto la sospensione di taluni termini relativi al versamento di tributi e contributi in favore dei cittadini colpiti dal sisma; in particolare l'art. 3 ha disposto sulle modalità di individuazione dei soggetti beneficiari delle sospensioni e delle agevolazioni;

l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto che i soggetti

colpiti dal sisma, destinatari dei provvedimenti agevolativi, potessero definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento;

considerato che:

tale disposizione ha dato adito a differenti interpretazioni: in particolare gli uffici dell'Agenzia delle entrate hanno interpretato la normativa sulle agevolazioni fiscali in senso non estensivo né analogico: difatti la lettura data dall'Agenzia è andata nel senso che quanto disposto facesse esclusivo riferimento ai casi di mancato pagamento e non riguardasse i contribuenti che avevano già assolto i propri tributi;

la tesi contrapposta supportata dai contribuenti, a favore della restituzione di una quota parte pari al 90 per cento dei tributi già assolti per il triennio 1990-1992, ha fatto riferimento, invece, alla prospettiva secondo cui il beneficio della riduzione fiscale a un decimo dell'imposta non fosse da correlare allo stato di assolvimento degli obblighi tributari;

la sentenza della Corte di cassazione, n. 20641, del 1° ottobre 2007, che ha accolto il ricorso presentato dai contribuenti, ha sostenuto la tesi interpretativa dei medesimi; secondo la Corte, infatti, a prevalere doveva essere la prospettiva secondo cui "spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo a un decimo", in forza del principio costituzionale della parità di trattamento in situazioni uguali e a quello di ragionevolezza;

nella sostanza la suprema Corte ha ritenuto che il beneficio normativo fosse attuabile "concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al titolo medesimo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege";

l'ordinanza della Cassazione 12 giugno 2012, n. 9577, richiamando precedenti pronunce favorevoli al riconoscimento del diritto al rimborso emesse in materia di contributi previdenziali (tra cui la sentenza n. 20641 del 2007, nonché le sentenze 7 maggio 2010, n. 11133, e 10 maggio 2010, n. 11247), ha confermato quanto sostenuto nella sentenza n. 20641 del 2007;

come riporta il testo della risposta all'interrogazione 5-07535 resa in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera dei deputati dal sottosegretario di Stato *pro tempore* per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, durante la XVI Legislatura, l'Agenzia delle entrate dapprima ha impartito agli uffici la prosecuzione dei giudizi, ritenendo che la sentenza della Cassazione del 2007 "non potesse dirsi espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale", in seguito, forte dell'avvio di un'indagine formale della Commissione europea che paventava l'ipotesi che la misura di agevolazione potesse essere qualificata come "aiuto di Stato", ha deciso di proseguire i contenziosi concernenti i dinieghi dei rimborsi e di "opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di cassazione favorevoli ai contribuenti che esercitano attività d'impresa";

nell'ultimo periodo della risposta si legge che: "Pertanto, alla luce di quanto sin qui rappresentato, l'Agenzia delle entrate precisa che, solo con riferimento ai contenziosi instaurati da contribuenti non esercenti attività di impresa, intende predisporre istruzioni agli Uffici per l'abbandono delle relative controversie, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992";

l'ordinanza della Cassazione 2 maggio 2013, n. 10242, ha confermato che il rimborso del 90 per cento spetta a tutti i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 che hanno instaurato il contenzioso entro il 31 marzo 2012, in ottemperanza a quanto stabilito in precedenza dall'ordinanza n. 9577 del 12 giugno 2012 e in controtendenza con la sentenza n. 23589 del 20 dicembre 2012 della suprema Corte che, invece, aveva previsto che i termini per presentare l'istanza per il rimborso scadessero il 1° gennaio 2005;

anche la sentenza n. 471-1-13 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa riconosce il beneficio a tutti i contribuenti che hanno instaurato il contenzioso con l'Agenzia delle entrate entro il

31 marzo 2012;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa la direttiva n. 1 del 2013 della stessa Agenzia delle entrate invitava le strutture territoriali ad abbandonare le controversie sui rimborsi, almeno quelle in favore di quei contribuenti non esercitanti attività d'impresa;
molti contribuenti, più di qualche centinaio, che avrebbero diritto al rimborso dei tributi nel triennio 1990-1992, avendo presentato l'istanza di rimborso nei tempi previsti, non hanno ancora ricevuto indietro il 90 per cento di quanto versato; vi è quindi uno scollamento fattuale e gravissimo tra quanto affermato spesse volte ormai dai giudici e i fatti seguenti,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Agenzia delle entrate provveda al rimborso integrale, nella misura pari al 90 per cento di quanto versato, delle imposte versate nel triennio 1990-1992 dai soggetti di cui all'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno instaurato il contenzioso presentando l'istanza di rimborso entro il 31 marzo 2012.
(3-01168)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CROSIO - *Ai Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della salute* - Premesso che:
in data 14 ottobre 2013 è stato annunciato in conferenza stampa dal Ministro dell'interno il via all'operazione "Mare nostrum", che a detta del Ministro della difesa *pro tempore*, Mario Mauro, avrebbe dovuto prevedere il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in mare;
il dispositivo navale di Mare nostrum, messo in campo senza alcuna specifica autorizzazione di legge, sta producendo conseguenze significative sulle dinamiche dei flussi migratori, probabilmente esasperate dalla copertura mediatica dell'attività di soccorso svolta dalle navi della Marina militare;
in particolare, a giudizio dell'interrogante la costante copertura mediatica contribuirebbe in modo rilevante a convogliare flussi di disperati dalle profondità dell'Africa verso la Libia e da questa verso l'Italia;
in effetti, dall'ottobre 2013 il numero dei migranti clandestini sbarcati sulle coste del nostro Paese risulta in forte aumento;
molti migranti, una volta sbarcati e smistati sul territorio nazionale, sembrano sparire successivamente nel nulla;
le navi militari della flotta d'altura navigano anche per settimane intere con migranti soccorsi in vari giorni, avendo equipaggi composti da circa 150-200 tra uomini e donne, ottimi tecnici, ma probabilmente non in grado di sostenere combattimenti corpo a corpo;
alcune delle navi impegnate in Mare nostrum, ad esempio le fregate classe "Bergamini", possiedono sistemi d'arma costosi e sofisticati, di nuova concezione;
non si può escludere che fra le migliaia di migranti possano esservi anche pericolosi terroristi, che potrebbero avere interesse ad acquisire il controllo delle navi che salvano i *boat people*, per usarle in prossimità di porti mercantili o in azioni di interdizione della navigazione civile;
tra le persone salvate possono inoltre esservi anche dei portatori di malattie infettive, rischio che ora può estendersi anche al pericolosissimo virus Ebola;
la salvaguardia della vita umana in mare, oltre a rispondere a valori profondamente avvertiti dalla nostra nazione, situata al centro del mar Mediterraneo e con 8.000 chilometri di costa, è una prerogativa delle Guardie costiere dei Paesi rivieraschi;
la Convenzione di Amburgo, infatti, prevede che ad ogni nazione sia affidata un'area di controllo per il soccorso in mare, mentre spetta alle rispettive Guardie costiere il coordinamento dei vari attori presenti nelle acque di competenza;
Mare nostrum sarebbe motivo di risentimento per il personale delle Capitanerie di porto e della Guardia di finanza di mare;
dall'inizio del 2013 al mese di ottobre dello stesso anno le Capitanerie di porto avevano salvato ben 35.000 migranti, con pochissimi casi di naufraghi morti in mare,
si chiede di sapere:

se esistano direttive impartite agli equipaggi impegnati in Mare nostrum che concernano l'autoprotezione personale rispetto ai rischi sanitari e a quando risalgano;
se la Marina militare sia o meno pronta a fronteggiare eventuali emergenze sanitarie a bordo delle navi coinvolte nell'operazione;
se esistano statistiche concernenti il numero dei militari impegnati in Mare nostrum che abbiano contratto patologie in conseguenza della loro esposizione ad agenti patogeni veicolati dai migranti;
se gli equipaggi siano in grado di affrontare eventuali rivolte dei migranti imbarcati, incluse quelle promosse da eventuali terroristi, nel quadro di iniziative tese ad acquisire il controllo di una o più potenti navi da guerra del nostro Paese, anche della classe "Bergamini";
se esistano statistiche concernenti il numero dei migranti sbarcati e spariti nel nulla;
se a carico dei Comuni che accolgono i clandestini vi siano stati stanziamenti di risorse e a quanto ammontano o se sia invece tutto a carico dei cittadini attraverso il volontariato;
se le nostre navi da guerra siano mai entrate nelle acque territoriali libiche o di altre nazioni che affacciano sul Mediterraneo, per quali motivi e quante volte;
se, rispetto allo scorso anno 2013, "mantenendo i bilanci inalterati" per il 2014, si siano svolte comunque regolarmente le attività di esercitazione in mare e quali esercitazioni non si siano svolte e per quali motivi;
se sia stato quantificato il danno economico causato dall'occupazione delle banchine dei porti mercantili da parte delle navi militari per le giornate di sbarco dei clandestini;
se non si ritenga conseguentemente opportuno che tali attività si svolgano nei porti militari;
se si intenda o meno riconoscere le prerogative delle Capitanerie di porto nei campi del soccorso e della salvaguardia della vita umana in mare, ricordando come il Corpo possieda sofisticati sistemi VTS di gestione del traffico marittimo, in grado di monitorare ogni movimento di unità navali nel Mediterraneo, e come a tale sistema tutti gli attori in campo, dalla Guardia di finanza alla Marina militare ed alla Marina mercantile debbano far riferimento;
se non si ritenga di dover archiviare l'esperienza di Mare nostrum, pur mantenendo le competenze della Marina militare nel concorso al contrasto dell'immigrazione clandestina, invece di continuare ad affidarle la gestione di un vero e proprio traghettamento dei clandestini dalla Libia all'Italia.
(4-02599)

BIGNAMI, ORELLANA, CASALETTO, PEPE, GAMBARO, MASTRANGELI, DE PETRIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il cromo è un metallo pesante presente in natura in vari stadi di ossidazione. Il cromo esavalente è considerato la forma più pericolosa per la maggiore solubilità e capacità di penetrare nelle strutture cellulari; la IARC (International agency for research on cancer) classifica il cromo VI come «cancerogeno certo» per l'uomo;
nelle falde acquifere il limite massimo di presenza consentito di cromo VI è pari a 5 microgrammi al litro, oltre tale soglia la presenza del metallo risulta pericolosa per la salute umana;
dal *report* ARPA del settembre 2013 sullo stato delle acque sotterranee della provincia di Milano si evince che vi sia una presenza di cromo esavalente oltre i limiti consentiti in alcune zone del comune di Milano: nello specifico vi è una concentrazione pari a 19 microgrammi al litro nelle centrali dell'acqua di Gorla, e pari a 17 microgrammi al litro in quelle di Armi, pari a 185 microgrammi per litro nel quartiere di Trenno, dove è stato previsto uno sbarramento idraulico, pari a 1.500 microgrammi al litro in via Savona e pari a 9.600 microgrammi al litro nella falda freatica di via Bazzi. In questa area sono in corso un'analisi del rischio da parte di ARPA per valutare l'inquinamento del terreno e una parte di 2 società esterne Tecno in SpA e Natura Srl; tali analisi verranno ultimate per il mese di settembre 2014;
l'alta concentrazione di cromo esavalente in via Bazzi è dovuta al passato industriale della zona: qui era infatti attiva un'azienda galvanica di circa 8.000 metri quadri che realizzava cromature, cadmiature, nichelature e stagnature; le prime notifiche in Comune di inquinamento procurato da tale stabilimento risalgono al 1994, ma è nell'estate 2005 che si sono verificati sversamenti di grandi quantità di cromo

esavalente, di nichel e di altre sostanze nocive, sia nei pozzetti di scarico all'interno dell'edificio, sia nelle fognature, con danneggiamento del depuratore di San Rocco;

ciò ha determinato l'inquinamento della falda freatica sottostante l'edificio (circa 8 metri), fino ad allora utilizzata per vari usi pubblici e privati, e ha arrecato un potenziale pericolo per la falda più profonda utilizzata per l'acqua potabile, mettendo in serio rischio la salute pubblica (come stabilito dalla sentenza del tribunale di Milano del dicembre 2008 che si avvalse di due perizie);

visto il serio rischio di inquinamento provocato dalle materie prime e dai rifiuti presenti, il Servizio piani di bonifica del Comune di Milano ha emesso in data 9 agosto e 30 settembre 2005 alcuni provvedimenti relativi alla messa in sicurezza dell'area e della falda; tali provvedimenti non furono, però, mai ottemperati, come dichiarato del Settore bonifiche del Comune in un documento prodotto il 23 luglio 2014 in risposta alle istanze del consigliere della circoscrizione 5 di Milano, Massimiliano Toscano;

considerato che:

ancora il 29 agosto e il 28 settembre 2007, nell'area di via Bazzi sono avvenuti altri 2 grossi incidenti che hanno provocato lo sversamento di cromo esavalente e il rovesciamento di due trasformatori contenenti PCB, causando altre contaminazioni e l'aggravamento di quelle già in atto in un luogo che non è stato sufficientemente sorvegliato e sigillato;

in seguito a tali eventi nel 2007 era stato dato incarico ad AMSA di realizzare uno sbarramento idraulico costituito da due pozzi per il contenimento della contaminazione riscontrata nelle acque di falda; realizzato nel 2008, esso non è ancora entrato in funzione perché non è stato dotato di un impianto di depurazione; il Comune di Milano contestualmente aveva avviato diverse azioni di bonifica, quali lo svuotamento delle vasche in superficie e interrate, rilevando una contaminazione diffusa da cromo esavalente;

nel frattempo è stato condannato il titolare signor Frisinghelli con sentenza del Tribunale sezione X penale in data 19 dicembre 2008, in relazione al disastro ambientale avvenuto;

l'amministrazione comunale aveva intimato al signor Frisinghelli di produrre un piano di caratterizzazione con ordinanza del 10 febbraio 2009 come operazione iniziale per successivo piano di bonifica;

data l'inerzia del signor Frisinghelli ad agire il Comune aveva dato incarico in data 6 ottobre 2010 alla NCE di Bresca, dopo selezione pubblica, per realizzare il piano di caratterizzazione;

nel frattempo sono state fatte altre analisi dell'acqua di falda, considerato che si doveva urgentemente intervenire d'ufficio;

il piano di caratterizzazione è stato approvato alla conferenza dei servizi (tra ARPA, Provincia e Comune) del 16 novembre 2011, in seguito a questa è stata fatta una gara per assegnare ed eseguire il piano di caratterizzazione; scelte due società in associazione temporanea di imprese Tecno in SpA e Natura Srl, in data 13 aprile 2012 è stato sottoscritto il contratto;

in data 12 giugno 2012 le due società hanno presentato un cronoprogramma ad ARPA, Provincia e Comune di Milano per l'esecuzione delle attività e per concordare l'inizio delle attività;

ARPA, in data 9 novembre 2012, ha chiesto di aggiungere e analizzare ulteriormente il parametro IPA per l'analisi dei terreni;

queste ulteriori indagini in contraddittorio con ARPA si sono concluse il 7 marzo 2013, e gli ultimi dati di tutte le analisi della falda e dei terreni si sono concluse a dicembre 2013;

in data 7 febbraio 2014 una nuova conferenza dei servizi convocata ha considerato tutti i documenti, ma non ha approvato l'analisi del rischio; inoltre ARPA ha richiesto ulteriori analisi secondo la metodica prevista dall'art. 9 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e secondo le nuove normative legate al decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, art. 41, che riguardano l'analisi dei terreni;

il 28 aprile 2014 la Tecno in SpA ha protocollato una revisione del documento dell'analisi di rischio;

il 19 giugno 2014 il Settore bonifiche del Comune di Milano considerato il nuovo documento dell'analisi di rischio e viste le ultime considerazioni di ARPA, è stato chiesto alle due società di

presentare un nuovo documento conforme a quanto prescritto dalla conferenza dei servizi;
in data 4 luglio 2014 il Settore bonifiche del Comune ha chiesto ad ARPA un preventivo per i costi del contradditorio per la validazione dei risultati dei *test* di cessione e ha richiesto gli ultimi prelievi in campo entro la fine di luglio;
le ultimi analisi dei terreni saranno ultimate entro settembre 2014, e verrà convocata una nuova conferenza dei servizi, verrà definito il quadro inquinologico completo sui suoli e sulla falda e verrà definita la reale entità dei rischi associati;
al momento sulla base delle prime valutazioni di Tecno in SpA e Natura Srl non emergerebbero rischi per la salute umana per quello che riguarda i recettori circostanti all'area, persistendo soltanto la contaminazione del suolo e del sottosuolo;
terminate le ultime analisi di ARPA, il Comune farà partire i primi lavori di messa in sicurezza e/o bonifica della falda e dei terreni;
sempre nello stesso stabile di via Bazzi 12 ci sono enormi coperture di Eternit molto deteriorato che dovrebbero essere rimosse entro un anno; tali coperture hanno disperso fibre per moltissimi anni nell'ambiente;
suscita, inoltre, forte apprensione tra i cittadini della zona il fatto che ci sia una scuola pubblica "G. Agnesi" nei pressi dell'ex industria galvanica di via Bazzi, 12, in un luogo contaminato da cromo esavalente e da amianto;
il cromo è, infatti, un metallo che ha capacità di infiltrarsi verso il basso finché non trova una barriera, che al momento non esiste, con seri rischi per la salute pubblica,
si chiede si sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se sia in grado di fornire il valore di fondo di rilevazione di cromo esavalente e di cromo totale presente a Milano nelle falde acquifere e in tutte le centrali di acqua potabile, in particolare nelle centrali di Gorla e Armi;
se non ritenga necessario intraprendere le opportune iniziative, per quanto di sua competenza, affinché gli enti locali diano pubblicazione delle rilevazioni effettuate sulle falde acquifere e sulle centrali di acqua potabile sul sito *internet* del gestore dell'acqua potabile;
se non reputi opportuno, per quanto di sua competenza, eseguire l'analisi idrogeologica del terreno dell'azienda ex Lorenzi di via Bazzi 12 e di quello a valle, con riferimento alla prima e alla seconda falda, nonché localizzare i pozzi sensibili, privati e pubblici a valle del sito inquinato ed il piano di ricerca degli *hot spot* che giustificano il recente aumento delle concentrazioni degli inquinanti;
quali provvedimenti intenda assumere in questa fase ed in futuro per tutti i casi simili a quello di via Bazzi 12 di Milano in cui si rilevi presenza di cromo esavalente e cromo totale;
se non ritenga opportuno indagare, per quanto di sua competenza, per individuare su chi ricada la responsabilità del fatto che negli anni tra il 2005 e il 2007 vi è stata una totale inerzia da parte del Comune di Milano nell'installare una barriera idraulica per isolare il cromo VI rinvenuto nella falda di via Bazzi, provocando seri rischi per la salute pubblica.
(4-02600)
SCALIA, SPILABOTTE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* -
Premesso che:
Agusta Westland, azienda aeronautica del gruppo Finmeccanica, è presente in provincia di Frosinone con due stabilimenti (a Frosinone ed Anagni), dedicati alla costruzione e manutenzione di elicotteri e relativi componenti;
nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva marginalizzazione dello stabilimento di Frosinone nell'ambito delle strategie del gruppo, tanto che, per esempio, pur contando tale unità produttiva più di 500 dipendenti, la stessa non ha neanche, unico caso nel gruppo, un proprio direttore di stabilimento;
tutte le attività che vengono svolte sono gestite da direttori che non operano a Frosinone ma nella provincia di Varese: il dirigente del settore meccanica opera a Cascina Corta (Varese), quello del

settore elicotteri a Vergiate (Varese) e quello del settore *service station* a Lonate Pozzolo (Varese); così come dipendono da Cascina Corta anche il settore commerciale e quello che è rimasto dell'amministrazione e delle risorse umane;
come se questa frammentazione non bastasse, un'altra attività dell'azienda, relativa ai gruppi dinamici di revisione, è stata staccata dalla responsabilità Agusta, creata una nuova funzione e affidata ad un *manager* inglese, che opera a Yeovil in Gran Bretagna. Una scelta che ha ulteriormente rafforzato tra i lavoratori il timore di un continuo e graduale trasferimento delle attività oltremanica;
da ultimo, il mancato ricambio del personale, che doveva seguire la fuoriuscita per prepensionamenti e mobilità, ha contributo a destabilizzare i rapporti interni;
considerato che la situazione sta creando forte allarme tra le maestranze, perché è percepita come segnale di una strategia di progressiva riduzione della capacità produttiva dei siti di Frosinone ed Anagni,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno assumere informazioni, nell'ambito delle proprie competenze, dal gruppo Finmeccanica al fine di chiarire la reale strategia in ordine alle prospettive dello stabilimento di Frosinone.
(4-02601)

CASINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il comandante della nave Costa "Concordia", signor Francesco Schettino, ha tenuto in un'aula universitaria di Roma il 5 luglio 2014 un seminario all'interno del *master* in Scienze criminologico-forensi dell'università di Roma "La Sapienza", intitolato "Dalla scena del crimine al profiling";
il signor Francesco Schettino è attualmente a giudizio presso il Tribunale di Grosseto per il grave disastro della Concordia nel quale sono decedute 32 persone,
si chiede di sapere quale sia l'intendimento del Ministro in indirizzo in relazione all'episodio e se e quali iniziative intenda intraprendere in merito.
(4-02602)

PAGLINI, SERRA, MONTEVECCHI, MANGILI, SANTANGELO, DE PIETRO, BLUNDO, FUCKSIA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
Pisa è un centro artistico e turistico tra i più importanti al mondo, che annovera tra i suoi monumenti la piazza del Duomo, meglio nota come piazza dei Miracoli, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO (United Nations educational, scientific and cultural organization) dal 1987, a cui si aggiungono le importanti collezioni custodite nel museo nazionale di San Matteo, nel museo nazionale di palazzo Reale, nel museo dell'opera del Duomo, nel museo delle Sinopie ed il notevole patrimonio costituito dalle numerose chiese presenti nel tessuto urbano;
si tratta di un grande patrimonio da conservare e preservare, ma, a parere degli interroganti, suscita qualche perplessità la negligenza con cui è stato gestito negli ultimi decenni, come emerge dallo stato di grave abbandono e degrado della chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia, con il suo soffitto ligneo considerato un capolavoro del '600, le cui tele sono state ritrovate nei depositi della Soprintendenza dopo l'intervento del Movimento 5 Stelle del 10 febbraio 2014, e dal caso delle due tavole fiamminghe raffiguranti "la Vigilanza" e "la Giustizia", uscite dal museo nazionale di San Matteo per un restauro, e ritrovate sul mercato antiquario parigino, per le quali è ancora in corso una complessa rogatoria internazionale con la Francia;
inoltre, si aggiunge la vicenda di altre 10 opere pittoriche, uscite per restauro e sottratte al museo nazionale di San Matteo, senza che nessuno per più di 10 anni se ne accorgesse o chiedesse l'immediata restituzione dei quadri al restauratore;
risulta agli interroganti che né la Soprintendenza, né la direzione del museo si siano attivati per ottenerne l'immediato recupero. Come affermato dal dottor Dario Matteoni, attuale direttore del museo, i documenti certificano l'avvenuto pagamento del lavoro compiuto per 17 opere, ma il rientro di sole 5. La denuncia è stata tardiva ed è solo grazie all'attività svolta dal comando dei Carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Firenze, in seguito all'indagine, condotta dal sostituto

procuratore Giovanni Porpora, che è stato possibile riportare quasi tutte le opere sottratte a Pisa. Tale indagine è stata aperta all'inizio del 2014, ma la vicenda, di cui ancora non sono chiari i contorni, ha inizio molto prima;

l'attività d'indagine ha permesso di constatare che effettivamente, nel maggio 2002, 17 dipinti (15 tavole e 2 tele), quasi tutti risalenti al XVI secolo, erano stati consegnati a Marco Gazzi, restauratore accreditato alla Soprintendenza di Pisa, che avrebbe dovuto restituirli in 365 giorni;

nell'ottobre 2006, trascorsi 3 anni dall'affidamento dei lavori, il restauratore avrebbe riconsegnato solo 4 opere trattenendone 12. Di queste ultime, nel 2012, 6 sarebbero state vendute dallo stesso restauratore a commercianti del settore che, verosimilmente, ignari della provenienza illecita, le avrebbero successivamente rivendute a società di *broker* internazionali francesi e svizzere che a loro volta le avrebbero alienate a facoltosi collezionisti stranieri. In questi passaggi, un dipinto olio su tavola fondo oro (cm. 76 x 55,5), attribuito ad un allievo della scuola di "Quinten Metsys", raffigurante la "Madonna Addolorata", all'epoca dell'appropriazione indebita da parte del restauratore, sarebbe stato venduto prima ad un antiquario di Lucca e successivamente ad una società svizzera del settore che dato il pregio culturale del dipinto, lo avrebbe proposto alla mostra mercato di Maastricht, ove veniva riconosciuto unanimemente dagli esperti di arte fiamminga, come opera realizzata personalmente dal maestro;

tale attribuzione determinava un'importante rivalutazione sul mercato dell'opera che veniva in seguito posta in vendita con una richiesta di circa 3 milioni di euro. La "Madonna Addolorata", rivenduta dalla stessa società ad un collezionista straniero, veniva localizzata a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale, con la collaborazione della società svizzera, in Grecia presso un deposito di stoccaggio di opere d'arte;

considerato che, a parere degli interroganti:

nella gestione e conservazione del patrimonio culturale pisano, sono emerse evidenti inefficienze e negligenze gravi. È chiaro che chi doveva vigilare non ha vigilato ed è proprio per questo che andranno accertate le omissioni compiute e individuate le responsabilità, anche politiche, di chi aveva il compito di conservare, tutelare e valorizzare questi beni culturali e non lo ha fatto efficacemente;

è, quindi, quanto mai necessario prestare attenzione alla gestione e conservazione del patrimonio, anche in relazione agli avvenimenti descritti, che denotano una scarsa trasparenza nell'amministrare e rendere fruibili beni di interesse storico-artistico, come il caso delle mura medievali di Pisa;

considerato inoltre che:

il centro storico della città preserva ancora, per lunghi tratti, le antiche mura, che sono tra i più antichi esempi in Italia di mura cittadine, quasi completamente conservate;

per molti anni sono stati discussi progetti di restauro delle mura e sono state presentate proposte di riqualificazione delle aree antistanti la cinta muraria;

risulta, da quanto riportato dalla stampa locale, che il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, il 18 luglio 2014, intervenendo ad una cena conviviale, ospitata nel giardino di un ristorante ed organizzata dall'associazione AMUR (associazione per le Mura di Pisa), abbia affidato alla stessa associazione la gestione della porzione di camminamento delle mura da piazza Manin alla porta del Leone, come si legge in un articolo su "pisainformaflash" del 19 luglio 2014;

a giudizio degli interroganti tale affidamento, deciso non in una sede istituzionale, ma nel corso di una cena conviviale, va contro le regole di trasparenza che la stessa amministrazione ha raccolto nella "Carta di Pisa" e che sono state pubblicizzate durante la campagna elettorale; a ciò si aggiunge il fatto che né il Consiglio comunale di Pisa, né la Commissione Cultura sono stati coinvolti in tale scelta;

risulta inoltre che tra i membri del consiglio direttivo di AMUR siano presenti molti soggetti coinvolti, attualmente o in passato, a vario titolo, con l'amministrazione comunale;

l'associazione è stata costituita il 21 marzo 2013 e cioè quando il progetto dei piani integrati di sviluppo urbano sostenibile di restauro delle mura era stato avviato con i lavori stessi;

lo scopo dichiarato dall'associazione è la valorizzazione delle mura;

per molti decenni le mura di Pisa sono rimaste in uno stato di sostanziale abbandono e, a parere degli

interroganti, sorprende che non si fosse sentita l'esigenza di proteggere e valorizzare questo importante patrimonio della città prima che venisse predisposto un progetto di "utilizzo";
la convenzione tra il Comune di Pisa e l'associazione AMUR è annunciata a titolo gratuito con scadenza a fine anno (2014), ma con previsione di una proroga fino al 30 giugno 2015, fino alla pubblicazione di un bando;
è stata, quindi, accantonata *de facto* l'idea dell'associazione Amici di Pisa e amici dei musei e monumenti pisani, di costituire una fondazione a capitale misto, pubblico e privato, mentre il sindaco ha affidato la gestione ad un'associazione individuata in modo del tutto discrezionale;
precedentemente, era stato firmato in Prefettura l'accordo tra molteplici istituzioni cittadine per l'affidamento, in maniera volontaria, ad un'associazione pisana per la salvaguardia e la manutenzione del patrimonio monumentale della città;
a seguito delle istanze dei professionisti di settore, appoggiati anche dal Movimento 5 Stelle, l'accordo è stato disconosciuto dai rappresentanti dell'amministrazione che lo hanno definito solo un mero "verbale", al quale non sarebbe mai seguito un accordo e/o una convenzione;
tuttavia, come annunciato il 18 luglio 2014, la convenzione ci sarà, senza nessun tipo di selezione pubblica e prevederà attività, che dovrebbero essere di competenza di professionisti del settore, quali il monitoraggio, la piccola manutenzione o la preparazione di materiale informativo idoneo;
considerato infine che alla luce dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica "Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione" e il patrimonio appartiene alla collettività,
si chiede di sapere:
quali azioni, date le gravi negligenze riscontrate, siano state messe in atto da parte del Ministro in indirizzo, al fine di verificare i criteri di sicurezza e l'efficienza nella gestione del patrimonio culturale pisano, sia per il caso delle opere sottratte al museo nazionale di San Matteo, che per la gestione delle mura medievali di Pisa;
quali azioni intenda adottare per scongiurare il ripetersi di casi simili.
(4-02603)
PAGLINI, BLUNDO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, LUCIDI, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, SANTANGELO, MANGILI, PETROCELLI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la garanzia del trasporto scolastico è uno dei prerequisiti essenziali per l'accesso al diritto allo studio, un diritto costituzionale altrimenti non perfettamente esigibile in particolare per i soggetti che, per la natura delle loro disabilità, hanno problemi di autonomia e di mobilità;
la normativa di riferimento in materia è la legge n. 104 del 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'articolo 28 della legge n. 118 del 1971, la quale prevede, nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare la scuola dell'obbligo e i corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa;
il diritto soggettivo inderogabile al trasporto scolastico gratuito, quale servizio indispensabile a garantire l'effettività del diritto all'istruzione dei soggetti diversamente abili, è riconosciuto anche dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
l'art. 26 della legge n. 104 del 1992 assicura la parità di trattamento anche negli spostamenti mediante i servizi di trasporto collettivi o alternativi gratuiti e la decisione del Consiglio di Stato, 20 maggio 2008, n. 2631, si è espressa relativamente all'"Obbligo a provvedere al trasporto scolastico gratuito con assistenza, anche, nella scuola secondaria";
risulta agli interroganti che la Società della salute di Pisa, nei comuni in cui opera, impone alle famiglie degli alunni disabili in condizione di gravità la compartecipazione alla spesa relativa al trasporto scolastico. Ciò diversamente da tutti i principali Comuni della Toscana e d'Italia, come Firenze, Lucca, Livorno, Pistoia, Prato, Roma, Napoli, Genova, Venezia, Padova, eccetera, i quali, nel rispetto della legge, assicurano il servizio in modo gratuito come, peraltro, stabilito dall'ANCI regionale e nazionale;

per rimediare alla violazione dei diritti, durante la seduta del consiglio del Comune di Pisa del 19 giugno 2014 il Movimento 5 Stelle ha presentato l'ordine del giorno n. 24 con il quale in sede di variazione di bilancio il Consiglio comunale dava mandato alla Giunta di adempiere all'obbligo di finanziare il trasporto scolastico degli alunni disabili quale servizio essenziale per garantire le "pari opportunità" (art. 3 della Costituzione). Incomprensibilmente, a giudizio degli interroganti, il sindaco Marco Filippeschi e i consiglieri della maggioranza presenti, Perotti, Ferrante, Mazziotti, Vanni, Fichi, De Neri, Basta, Cioncolini, Del Corso, Gallo, Ventura, Mariotti, Dongiovanni, De Negri, Del Torto, Paolicchi, Di Stefano, ad esclusione di Simonetta Ghezzani, votavano contro omettendo, di fatto, di compiere un atto dovuto;
il difensore civico della Toscana, dottoressa Lucia Franchini, in una lettera indirizzata al direttore della Società della salute della zona pisana, è intervenuta criticando il Comune di Pisa riguardo al trasporto scolastico dei disabili, in quanto il regolamento non prevede che sia gratuito, come avviene invece in altre città toscane, e ha definito la circostanza oggettivamente discriminatoria;
l'articolo 8, comma 1, lett. *g)*, della legge n. 104 del 1992, nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile, sancisce l'effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di "trasporti specifici";
tali disposizioni sono strumentali alla piena e integrale attuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione dei disabili, previste dai successivi articoli 12 e 13 della legge;
inoltre l'articolo 26, comma 2, sancisce che "I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici";
pertanto, a parere degli interroganti, è necessario avvalersi di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche individualizzato. Ciò costituisce un obbligo inderogabile, anche perché strumentale all'adempimento del diritto allo studio del disabile,
si chiede di sapere quali azioni, date le gravi omissioni riscontrate, siano state messe in atto da parte dei Ministri in indirizzo al fine di verificare l'effettiva tutela del diritto allo studio dei disabili su tutto il territorio nazionale.
(4-02604)

DE CRISTOFARO, BAROZZINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nel centro di meccanizzazione postale di Napoli, che impiega attualmente circa 700 lavoratori suddivisi in reparti risulta, a giudizio dei lavoratori, che non siano garantite le misure minime a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza;
nel mese di giugno 2014 e fino alle prime settimane di luglio, in alcuni reparti i lavoratori hanno svolto la loro attività con l'impianto di climatizzazione fuori uso, in una situazione di notevole disagio e di grave rischio per la salute;
alle richieste dei lavoratori di rispettare i requisiti minimi di sicurezza, l'azienda risponde con vere e proprie intimidazioni, come quella adottata contro un lavoratore, il signor A. D., che si è visto imputare un provvedimento disciplinare pesantissimo, senza prove certe;
il lavoratore, che aveva più volte segnalato ai dirigenti la situazione insopportabile dovuta alla mancanza di climatizzatore nel suo reparto, il giorno 10 giugno era stato colto da malore e il capo turno aveva chiesto l'intervento del 118; il personale paramedico intervenuto aveva deciso il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti; come risulta dal referto medico, veniva diagnosticata una "vertigine con astenia" dovuta a colpo di calore, diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta in quelle condizioni;
al rientro in azienda, il lavoratore si era ritrovato nella medesima situazione e, seguendo il consiglio dei medici, è stato costretto ad allontanarsi dalla sua postazione ai primi sintomi di vertigine per bere e bagnarsi i polsi;
in una di queste pause gli sarebbe stato contestato l'abbandono del posto di lavoro e conseguentemente sarebbe stato adottato nei suoi confronti un provvedimento disciplinare gravissimo, nella misura di 10

giorni di sospensione senza retribuzione, per aver pregiudicato "oltre la regolarità del servizio anche l'immagine della Società Poste Italiane",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, proprio in considerazione di quella pubblica rilevanza del servizio svolto da Poste italiane, di dover verificare quanto esposto e attivarsi verso la dirigenza del medesimo centro di meccanizzazione, affinché siano rispettati tutti i requisiti previsti per garantire la sicurezza e il benessere, anche psicologico, dei lavoratori.
(4-02605)
PUGLIA, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
si apprende da agenzie di stampa che alcune centinaia di poliziotti si sono riuniti l'8 luglio 2014 presso il centro congressi di Milano (MiCo), dove si stava svolgendo il *meeting* informale dei Ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione europea, per protestare contro i tagli alla sicurezza (si veda un lancio dell'Ansa);
i poliziotti, con le bandiere delle varie sigle sindacali ed uno striscione con su scritto "Non siete Stato voi, lo Stato siamo noi", lamentano la decisione di tagliare 80 questure e 300 uffici «e parlano anche dell'esposizione 2015 che proprio a Milano si svolgerà e che secondo loro "smaschererà in un attimo" gli stratagemmi per non mostrare "gli enormi buchi che ci sono negli unici presidi efficaci, quelli territoriali come le questure che invece si sta tentando di chiudere"»;
i poliziotti spiegano «in un comunicato: "Donne e uomini in divisa non possono più accettare che ci si limiti a curare solo la facciata della sicurezza mentre l'intero sistema rischia di cadere in pezzi". L'anno scorso sono andati in pensione 5.000 poliziotti e quest'anno se ne assumono, hanno sottolineato, appena 2.600. "Quindi hanno proseguito - siamo sempre più vecchi e sempre di meno"»;
prosegue la nota: «"non ci stiamo più a rischiare di prendere gravi malattie per fronteggiare senza le necessarie precauzioni il fenomeno epocale dell'immigrazione" che "come altri problemi sociali ci viene scaricato addosso da una politica che ogni giorno di più tradisce il sacrificio e l'abnegazione dei fedeli servitori" dello Stato. Siamo qui oggi perché l'Unione europea deve saperlo, prima che sia troppo tardi, giacché questo nostro problema presto la coinvolgerà tutta: qui la sicurezza è alla frutta"»;
inoltre Mazzetti, segretario generale dell'Ugl (Unione generale del lavoro) Polizia di Stato, dichiara in una nota dello stesso giorno: «Per richiamare l'attenzione dei partecipanti al vertice Ue sulle precarie condizioni di lavoro e sul fatto che, come si legge su uno striscione con 'meno sicurezza in Italia anche l'Europa è a rischio, abbiamo anche cercato di forzare il cordone di sicurezza del MiCo che, naturalmente, è presidiato da nostri colleghi che oggi non hanno potuto affiancarci nella nostra protesta perché un altro paradosso tutto italiano è che ai poliziotti vengono sottratte anche le garanzie costituzionali previste negli altri Paesi»;
i poliziotti affermano di essere scesi in piazza per manifestare la loro frustrazione di fronte all'assenza di una seria politica per la sicurezza e la rabbia per l'assoluta mancanza di attenzione verso le condizioni estremamente disagiate in cui sono costretti ad operare;
il segretario generale Mazzetti si dice stupito dalle dichiarazioni del Ministro in indirizzo contenute nel suo discorso introduttivo all'incontro con i Ministri degli Stati membri a Milano, in merito alla revisione della strategia di sicurezza interna come principale obiettivo del semestre europeo di presidenza dell'Unione europea, perché, sostiene, è davvero difficile comprendere come si possa "revisionare" qualcosa che non esiste;
il segretario generale Mazzetti aggiunge che «Non sappiamo infatti a quale strategia faccia riferimento Alfano, perché l'unico piano che i poliziotti stanno sperimentando è quello caratterizzato da tagli, invecchiamento delle Forze dell'Ordine, arretramenti sul versante della criminalità ed erosioni costanti degli stipendi»;
conclude il sindacalista: «Concordiamo invece con il ministro sulla necessità di trovare un giusto equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti, ma ci teniamo a precisare che come prima cosa bisognerebbe raggiungere un giusto equilibrio tra sicurezza e dignità professionale delle migliaia di

donne e uomini in divisa, perché non si può pensare di effettuare una seria azione di contrasto al crimine se non si investe su chi è chiamato quotidianamente a combatterlo con armi impari» e, ancora, «Non possiamo accettare che la sicurezza del nostro Paese poggi solo sullo spirito di abnegazione dei poliziotti. Per questo chiediamo "protocolli operativi europei" che consentano al personale, al pari di quanto accade negli Stati membri, di lavorare con maggiori garanzie ed in piena sicurezza»,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di giungere ad un giusto equilibrio tra sicurezza e dignità professionale delle forze dell'ordine, considerato che gli interventi di contenimento della spesa pubblica hanno inciso profondamente sul funzionamento del sistema e sulla credibilità dell'istituzione;
se non ritenga necessario piuttosto mantenere intatti i presidi delle forze dell'ordine accrescendo, con nuove risorse, gli apparati esistenti attraverso l'assunzione di nuove unità che vadano a rinforzare quegli uffici dove, per carenze di personale e mezzi, gli addetti si trovano a fronteggiare situazioni particolarmente gravose, così garantendo un modello di sicurezza incentrato sui bisogni dei cittadini in particolare verso le fasce più deboli e indifese della società.
(4-02606)
PUGLIA, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, MANGILI, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
nel 2012 il Comune di Napoli ha deciso che lo storico mercato del pesce di via Duca degli Abruzzi venisse trasferito in via temporanea al centro agroalimentare di Napoli (Caan) di Volla, il centro agroalimentare di Napoli. In particolare l'operazione avrebbe dovuto avere durata di 2 mesi consentendo nel frattempo di accelerare la messa a sistema del futuro meccanismo di gestione del sito commerciale;
pertanto non si trattava di un trasferimento definitivo delle attività mercatali a Volla, ma solo di uno spostamento temporaneo per permettere l'adeguamento delle strutture. Il provvedimento, spiegavano le istituzioni, poi avrebbe garantito l'articolazione merceologica del prodotto ittico in quanto, nel circuito distributivo, permarrà il "doppio binario" della vendita del prodotto congelato a Volla e del prodotto fresco a piazza Duca degli Abruzzi;
in data 7 luglio 2014 gli operatori si sono incatenati e sono saliti sul tetto della struttura, con i suoi 80 anni di storia un luogo simbolo della città, per protestare contro le promesse non mantenute dal Comune di Napoli. Il 9 dicembre 2013 con una delibera votata in Consiglio comunale la gestione del mercato era stata affidata al Caan e gli operatori erano stati trasferiti per un periodo che doveva durare 2 mesi al massimo nella struttura di Volla per consentire i lavori di ristrutturazione ed il passaggio di consegna;
ad oggi, dopo oltre un anno e mezzo, il contratto tra il Caan ed il Comune non è stato stipulato, i lavori sono terminati, ma la struttura occupata da extracomunitari e indigenti versa nell'abbandono totale. Inoltre gli operatori hanno subito un raddoppiamento delle spese considerato che a Volla pagano un canone di affitto di circa 2000 euro al mese contro i 600 euro che versavano nella vecchia struttura, e un conseguente dimezzamento dei guadagni;
l'assessore per le attività produttive Enrico Panini si è recato presso la struttura di via Duca degli Abruzzi non appena informato della protesta in atto dichiarando: "Constatata la situazione, in contatto con il presidente del Caan, è stata sollecitata subito la programmazione di interventi tempestivi per la bonifica dell'area circostante la struttura del mercato ittico di Napoli e per la vigilanza, anche notturna, della stessa. È stata sollecitata, inoltre, la predisposizione di un crono-programma che consenta di garantire, agli operatori ed ai cittadini, tempi certi per la ripresa delle attività all'interno del mercato ittico: per questa amministrazione, infatti, la ripresa della vendita ittica deve avvenire nel più breve tempo possibile";
considerato che:
il Caan nasce nel 1989. Lo "scopo", ambizioso, era realizzare una struttura mercatale polifunzionale e

moderna, in sostituzione di quelle di Napoli e di Volla, per garantire una migliore gestione del commercio all'ingrosso e dei servizi logistici connessi, nei settori ortofrutticolo, ittico, delle carni, caseario, floricolo e polivalente;

tra i soggetti interessati alla struttura furono stilati degli accordi di programma, ma la vicenda fu rallentata dalla cattiva politica. Intanto, il tempo è trascorso facendo perdere al progetto la sua prerogativa di opera moderna. Nel 2000 i lavori ripresero e nel 2005 la struttura sorse come cattedrale nel deserto, perché i soldi stanziati per le opere infrastrutturali esterne furono stornati. Quindi non furono realizzate le infrastrutture previste non rispettando i relativi accordi di programma;

a parere degli interroganti attualmente il Caan, al di là di quello che avrebbe dovuto rappresentare, e cioè una risorsa per il territorio per la valorizzazione della produzione locale e per la crescita economica, occupazionale e strutturale, è un contenitore soprattutto di contese tra poteri politici pubblici e privati, anche se al suo interno persistono tante attività imprenditoriali serie e significative;

con un comunicato stampa di alcuni giorni fa, inviato anche agli esponenti del Movimento 5 Stelle, l'Assomercati Campania ha denunciato «il colpo di mano dell'Amministrazione Comunale di Napoli, della Camera di Commercio, del Comune di Volla e del Banco di Napoli, a danno dei soci privati del Caan, in seguito alla modifica del vecchio statuto perché la rappresentanza dei soci privati prevista è stata cancellata e messa fuori dal CDA». Così facendo «è stato violato il principio che la legge 41/86 e le successive delibere CIPE, che imponevano la presenza delle associazioni di operatori privati del settore per poter costituire le società consortili per azioni come condizione per accedere ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge». L'epurazione sarebbe stata imposta «in ossequio alla *spending review* anche se questo costituisce solo un pretesto visto che i due consiglieri designati e presenti nell'attuale CDA, insieme, in tre anni, hanno incassato circa cinquemila euro, rispetto ai centocinquantamila incassati dal presidente, ai centoventimila dall'AD e ai circa centoottantamila euro incassati dai due vicepresidenti»;

l'Assomercati, inoltre, contesta la riduzione a 5 membri del consiglio di amministrazione che «rappresenta una presa in giro», e chiarisce che «un modello a tre sarebbe stato più adeguato alle esigenze della normativa vigente». Poi consiglia di stabilire nuovi criteri per i compensi agli amministratori introducendo «una quota dello stipendio fissa e una parte incentivante», in base ai risultati. Infine, i rappresentanti dell'associazione si «appellano alla sensibilità del Sindaco di Napoli affinché prenda in considerazione la presenza di un privato nel CDA per il bene del CAAN e per riconoscere ai privati la loro funzione di protagonisti per lo sviluppo futuro»;

considerato che, a giudizio degli interroganti, la politica vollese succedutasi in tutti questi anni non è stata in grado di gestire e controllare la superiorità "capitalistica" del socio di maggioranza, il Comune di Napoli, che ha saputo solo alternare poltrone e ostentare il suo potere, sprecando molti soldi pubblici. In alcune ultime assisi comunali era venuta fuori prepotentemente la questione dei mercati (Caan e quello di Volla) che non è stata ancora risolta. La politica attuale, "timidamente", si è limitata alla sostituzione di un suo membro nel consiglio di amministrazione del Caan e all'intenzione di consegnare a questi la parte dell'area residua del vecchio mercato (in via Napoli), di proprietà comunale sulla quale, nonostante tutto, sta "funzionando" ancora il vecchio mercato;

considerato inoltre che, quindi, non vi sono solo "insoddisfazioni" tra i consiglieri vollesi, ma anche conflitti interni tra i vari operatori ortofrutticoli per un'opera che rappresenta l'emblema dell'insuccesso della "sinergia tra pubblico-privato e territorio", perché non è stata capace di creare benessere e opportunità per la sua comunità. Ma, forse, a giudizio degli interroganti questo era solo un pretesto, a qualcuno servivano i terreni del vecchio mercato di Napoli, al centro direzionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano che ci siano state omissioni da parte del Comune di Napoli che hanno leso i commercianti i quali hanno accettato, anche a condizioni economicamente molto più onerose, lo spostamento dal mercato ittico di Napoli al Caan di Volla, confidando nella temporaneità del progetto garantita dal Comune stesso;

se risulti che il Comune di Napoli, garantendo l'adeguamento, avesse previsto in bilancio le relative spese;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi presso le autorità competenti affinché venga verificato se il Comune di Napoli fosse a conoscenza dell'inadeguatezza dal Caan e per quali motivi avrebbe stabilito uno spostamento momentaneo considerato che, ad oggi, non è stato dato seguito ad alcuna decisione adottata nel provvedimento, mentre al contrario è evidente lo stato di abbandono e degrado della struttura già denunciato dagli operatori, cosa che piuttosto, a parere degli interroganti, è sintomo di un grave disinteresse da parte del Comune stesso.

(4-02607)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01168, della senatrice Padua ed altri, sul rimborso delle imposte versate dai cittadini colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01166, del senatore Lepri e della senatrice Di Giorgi, sull'immissione in ruolo degli insegnanti precari inseriti nelle graduatorie provinciali;

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01164, dei senatori Girotto e Castaldi, sull'acquisizione di una quota rilevante di Cdp Reti da parte di un colosso cinese dell'energia;

3-01167, della senatrice Blundo ed altri, sulla concessione per la coltivazione di idrocarburi alla Medoilgas Civita Ltd in provincia di Chieti.

1.4.2.25. Seduta n. 302 (ant.) del 07/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

302a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Prima, però, vorrei fare una precisazione. Ieri, in una fase concitata dei lavori, ho svolto un intervento chiamando i nostri preziosi collaboratori «commessi». Sono stato subito richiamato dal senatore Casini, ma non era mia intenzione sminuire l'importanza del loro lavoro (anche per l'assonanza dei termini). Chiedo, pertanto, pubblicamente scusa e vorrei che ciò restasse a verbale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, anche a nome degli assistenti.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Sui lavori del Senato Discussione e reiezione di proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito a maggioranza che la votazione degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge di riforma costituzionale prosegua ininterrottamente nella seduta unica di oggi e, pertanto, anche oltre le ore 24 senza fissazione di orario di chiusura.

Tale articolazione dei tempi è stata decisa al fine di consentire l'inizio delle dichiarazioni di voto finale a partire dalle ore 9,30 di venerdì 8 agosto.

Resta confermato il contingentamento dei tempi già disposto.

Al termine dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale si passerà alla discussione del decreto-legge in materia di competitività.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per ribadire la proposta di calendario alternativa già presentata per iscritto ieri e confermata durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede la variazione del calendario considerando in primo luogo l'informativa urgente del ministro Padoan. Nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ci è stato comunicato che il ministro Padoan verrà ascoltato alla Camera dei deputati. Il ministro Boschi ci ha detto ieri, nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, che la richiesta di ascoltare il Ministro è stata avanzata da tutti i Gruppi, compreso il Gruppo Movimento 5 Stelle, alla Camera dei deputati. Sono qui a confermare quello che dicevo ieri sera, e cioè che il Gruppo Movimento 5 Stelle rinuncia alla richiesta di audire il Ministro alla Camera perché vorremmo ascoltarlo qui al Senato, prima che quest'Aula perda ogni legittimità, come la maggioranza e il Governo vogliono.

In più, nella richiesta di modifica del calendario chiedo che venga inserito, come già detto ieri, l'esame dei provvedimenti urgenti presentati da tutti i Gruppi e il disegno di legge delega sul lavoro, e che pertanto i lavori non si concludano nella giornata di venerdì 8 agosto, ma si vada avanti a oltranza. Il Paese lo chiede, e se il Paese non può andare in vacanza non va in vacanza nemmeno il Senato della

Repubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, siccome l'espressione «provvedimenti urgenti» è generica, se ci può dire quali sono questi provvedimenti.

PETROCELLI *(M5S)*. Il disegno di legge delega sul lavoro, i disegni di legge anticorruzione e quello sul reddito di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, deduciamo che si vuole con una prova di forza chiudere una partita dando soddisfazione a chi ad una data del tutto priva di ogni significato politico ha voluto attribuire un segno di virilità politica.

Aprire la seduta alle 9,30 di oggi annunciando che, senza interruzioni, dovremo fare le dichiarazioni di voto alle 9,30 di domani mattina, lavorando 24 ore su 24 esauriti i tempi minimali che avevamo a disposizione, significa iniziare una procedura inusitata sicuramente per il Parlamento italiano, ma anche per i Parlamenti mondiali che, peraltro, non ha eguali nemmeno nei Paesi che si sono avvicinati alle democrazie ieri l'altro.

Definire aberrante l'arrivare a costruire una nuova Costituzione con questi metodi è ancora rimanere negli eufemismi. Sappiamo che le Costituzioni nate nei vari Paesi vengono distinte in base alle esigenze e a come sono nate, e vengono suddivise in Costituzioni lunghe o corte, rigide o flessibili, ottriate oppure votate. Al panorama dottrinario delle classificazioni delle Costituzioni mancava ancora un termine: le Costituzioni farsa. Noi daremo questa opportunità alla dottrina di inserire una nuova categoria, le Costituzioni farsa, realizzate con prove di forza, senza dialettica e senza l'aiuto delle opposizioni, disinteressandosi della composizione variegata di un Paese che necessita di riconoscersi in un'unica Carta fondamentale, che riconosca tanto i diritti delle maggioranze quanto delle opposizioni. Un Paese che nel costruire la regola fondamentale non riconosce i diritti delle minoranze politiche, è un Paese che si deve vergognare, la cui classe politica non è degna di questo nome. Noi veramente non sappiamo che reazioni potrà provocare questa scelta, perché se fino a ieri avevamo poco tempo per inserire i nostri suggerimenti di modifica oggi ci viene detto che nemmeno su quelli potremo più intervenire perché, finiti i tempi, non si parla ma si vota giorno e notte. Non sappiamo che tipo di reazione ciò potrà provocare nel nostro Gruppo, e probabilmente nelle opposizioni. Non sappiamo che tipo di atteggiamento dovremo tenere, perché seguendo questa strada, questo binario che avete preso, forse come maggioranza riuscirete a portare a casa questo provvedimento ma vi andrete sicuramente a schiantare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, se l'impostazione è quella di rispondere in quest'Aula alle urgenze che sono emerse nel Paese anche nelle ore scorse, e quindi, oltre ai provvedimenti programmati che debbono trovare risoluzione, procedere con un lavoro a oltranza, così come proposto dalla Conferenza dei Capigruppo, noi diciamo allora: oltranza sia. Nel senso che è curioso che rimangano fuori da questa emergenza, da questa urgenza che fa appunto proporre un nostro lavoro ad oltranza senza soluzione di continuità, le questioni fondamentali che venivamo richiamate dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle, cui aggiungo quelle predisposte dallo stesso Governo, penso al decreto competitività. Pertanto, siamo assolutamente disponibili a far sì che si onorino con il nostro lavoro tutte le questioni fondamentali che possono dare delle risposte, queste sì immediate, anche se parziali, al Paese, che oggi si sveglia con delle informazioni che non rassicurano e che non fanno partire sereni - chi può - per un meritato periodo di riposo.

Quindi, concludendo, se viene proposto di andare ad oltranza, che oltranza sia, ma a tutto tondo e sulle questioni che veramente, non solo appassionano, ma preoccupano i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avevo chiesto la parola. A differenza di quello che pensa qualcuno di cui io ho il massimo rispetto, qui non si tratta di protagonismo, ma soltanto di fare delle riflessioni.

Fermo restando che io voterò come da indicazione del mio Gruppo, vorrei però fare una piccola riflessione per dire che fisiologicamente, per le mie modeste competenze di medico, ritengo che non si sia in condizione di poter fare un lavoro buono e proficuo mandando avanti i nostri lavori senza interruzione. A mio giudizio sarebbe stato più opportuno (anche se qualcuno si chiederà cosa sto dicendo e penserà che non mi rendo conto di cosa dico) andare avanti come precedentemente stabilito nel calendario con le interruzioni, per dare la possibilità a tutti in quest'Aula di essere sereni e di votare con molta serenità, continuando lunedì, martedì o mercoledì. Non c'è l'urgenza di bloccare immediatamente la riforma. Siamo disponibili tutti a votare questa benedetta riforma; nessuno di noi ha intenzione di intralciare il percorso, ma ritengo sia anche legittima la riflessione per dire di fare le cose con serenità e tranquillità nell'interesse di tutti, del Paese.

Allora, per concludere questa mia riflessione, e rivolgendomi in modo particolare a qualcuno che io stimo, non è questione di protagonismo, ma soltanto di dire ciò che pensiamo. Se qualcuno vuole anche eliminare la possibilità di esprimere ciò che pensiamo, tanto vale non venire più in Parlamento, facciamo una delega, vota solo il Capogruppo e buonanotte. Fermo restando che io sono allineato a quanto detterà il partito all'interno di quest'Aula, permettetemi di fare una riflessione ad alta voce e di fare la considerazione che normalmente e fisiologicamente non sarebbe opportuno continuare i lavori ad oltranza per un problema fisiologico e perché l'organismo non sarà in condizione di poter fare quel lavoro che dovrebbe espletare con serenità e nell'interesse della collettività e del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Petrocelli.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione***

concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione***

della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 9,53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dal 21 al 30, eccetto l'articolo 29 che è stato accantonato, mentre rimangono accantonati gli articoli 10, 11, 12 e 15.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, visto il numero degli emendamenti c'è da avere una certa attenzione.

Signor Presidente, complessivamente esprimo un invito al ritiro o parere contrario, tranne per uno specifico invito al senatore Cociancich (così come per gli analoghi emendamenti presentati dai senatori Verducci, Chiti e altri) al ritiro dell'emendamento 10.214, per poi convergere su una riformulazione dell'emendamento 10.454, che più avanti andrò ad illustrare.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.438 dei relatori. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.454, con una prima riformulazione. Al momento, bisogna sostituire le parole «al terzo comma», con le parole «quarto comma». Dopo l'approvazione dell'emendamento 10.5000 (testo 2), dei relatori, dovrò fare un'altra riformulazione, che è di coordinamento.

L'emendamento 10.490, del presidente Azzollini, tratta un problema di cui abbiamo discusso in Aula con il presidente Azzollini stesso. Su di esso esprimo un invito al ritiro per convergere sull'emendamento 10.5000 (testo 2), dei relatori. Su questo emendamento 10.5000 (testo 2) esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 10.5001 esprimo parere favorevole, mentre è contrario il parere della relatrice, senatrice Finocchiaro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.466, del senatore Quagliariello, con una riformulazione. In particolare, alla lettera *a)*, dopo la parola «terzo», si chiede di inserire «quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento».

Sull'emendamento 10.71, della senatrice De Petris e di altri senatori, i relatori si rimettono all'Aula.

Il parere è contrario sui subemendamenti, sia all'emendamento 10.5000 (testo 2) che all'emendamento 10.5001.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.1, del senatore Malan, così come sull'ordine del giorno G10.236, dei senatori Casson e D'Adda, perché recepisce ciò su cui il Senato si è già espresso.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori. Dove in disaccordo, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice Finocchiaro.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, visto che oggi abbiamo i tempi molto contingentati, vorrei solo avvertirla che faremo nostri tutti gli emendamenti ritirati. Nel momento in cui sarà ritirato un emendamento, quindi, alzeremo la mano per farlo nostro. Pertanto, anche se non abbiamo diritto di parola, con i tempi contingentati, in quei casi se alziamo la mano è per quello.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Senatore, non faccia segnali per far votare altri. La aspettiamo. Il voto non è su delega, per favore.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.8, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.7 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori, fino alle parole «diritti fondamentali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.11 e l'emendamento 10.12.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3000, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.16, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.17, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.18, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.19, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.20, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.21, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.22, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.23, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 10.25, presentato dal senatore Bruni e

da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.27, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.28 è assorbito.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.30, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.31 e gli emendamenti da 10.32 a 10.35.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.36, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.38, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.39, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.40, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.46, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.57, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.60, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.63, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.67 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.69, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, le avevamo chiesto un po' di attenzione sugli emendamento ritirati, perché avevamo intenzione di farli nostri.

PRESIDENTE. È stato ritirato l'emendamento 10.67, identico all'emendamento 10.133, che voteremo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 10.71 i relatori si sono rimessi all'Aula.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, tutti i componenti del Gruppo per le Autonomie chiedono di poter sottoscrivere l'emendamento 10.71 perché è di contenuto analogo al nostro, il 10.218, che a questo punto verrebbe assorbito.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la richiesta?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.71, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.72, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.75, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.76, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.77, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.78, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.79, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.80, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.81, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Il senatore Ciampolillo segnala e toglie una pallina posta nel dispositivo di votazione di un banco del Gruppo FI-PdL XVII).*

Senatori Segretari, vi prego di controllare.

È in corso una votazione. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Senatrice Repetti, dove sei?

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, ho invitato il senatore Segretario a ritirare la tessera.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Prenda provvedimenti nei confronti della senatrice Repetti. È una vergogna!

CRIMI *(M5S)*. È una truffa!

SANTANGELO *(M5S)*. Ma le sanzioni non ci sono? Controllate tutte le tessere.

PRESIDENTE. Invito a ritirare la tessera. Proseguiamo nelle votazioni.

(Il senatore Ciampolillo si reca al centro dell'emiciclo mostrando alla Presidenza la pallina di carta).

Senatore Ciampolillo, la ringraziamo per la collaborazione, ma ora ritorni al suo posto. Proclamo il risultato della votazione relativa all'emendamento 10.81.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S)*.

Comunque non è influente. È già a verbale quanto accaduto. Senatore Ciampolillo, l'ho invitata a raggiungere il suo posto. Prego gli assistenti di intervenire.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.82, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(I senatori Petrocelli e Giarrusso richiamano l'attenzione della Presidenza chiedendo di intervenire)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio lei e la Sgreteria della Presidenza per avermi dato parola. A norma dell'articolo 118, comma 1, del Regolamento, valutata inequivocabilmente l'irregolarità di tutte le votazioni finora fatte per la presenza di una pallina nel meccanismo di voto di un senatore del Gruppo Forza Italia, chiedo l'annullamento di tutte le votazioni fin qui eseguite. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il voto non è influente rispetto all'esito della votazione ed è stato già registrato. Sarà poi il Consiglio di Presidenza... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Prego i senatori Segretari di controllare le postazioni e le relative tessere. Ho visto che in precedenza il senatore Barani si attivava come un telescopio per controllare le postazioni. Senatore Barani, ha un'ottima vista: la prego di mantenere l'attenzione. *(Il senatore Barani segnala una postazione del Gruppo M5S)*.

Se c'è una postazione vuota con una tessera inserita, la invito a toglierla, lo segnali. *(Vivaci proteste dei senatori Cioffi e Giarrusso all'indirizzo del senatore Segretario Barani che estrae una tessera da uno dei banchi del Gruppo M5S. Applausi dal Gruppo PD)*.

Senatore Cioffi, la richiamo all'ordine.

Il senatore Barani è nell'esercizio delle sue funzioni.

Chi si allontana, anche temporaneamente, è pregato di togliere la propria tessera dal dispositivo di voto e di consegnarla agli assistenti parlamentari, che la custodiranno.

Il fatto è gravissimo e sarà deferito al Consiglio di Presidenza.

Proseguiamo con i lavori. *(Proteste del Gruppo M5S)*.

Il senatore Barani ha esercitato le sue funzioni.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.83, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.84, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.85, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.86, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.87, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.89, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.90, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.91, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.92, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.93, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.94, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.95, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.97, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.98, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.99, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.105 è stato ritirato. È stato peraltro già votato un emendamento ad esso identico.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.107, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.108, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.112, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.113, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa intende intervenire?

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, voglio anticiparle che chiederò di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 10.120, in modo da evitare di dovermi sbracciare o urlare per avere attenzione.

PRESIDENTE. Constato che lei ha terminato il tempo a sua disposizione, e quindi potrà svolgere solo un rapidissimo annuncio di voto.

CRIMI *(M5S)*. Finora abbiamo fatto solo quello!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.116, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.117, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.118, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.119 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.120.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Annuncio il voto favorevole su questo emendamento, in quanto l'istruzione è una competenza che viene data alle Regioni. Poiché il Senato è rappresentativo delle istituzioni, è giusto che sia competente anche in questa materia.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.120, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.121, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.122, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.123, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.124, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.125, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.126.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Volevo farlo sugli emendamenti 10.125, 10.126 e 10.127.

PRESIDENTE. Faccia un unico annuncio di voto.

CRIMI *(M5S)*. Ora lo faccio sull'emendamento 10.126, dato che stiamo votando quello, poi chiederò di farlo sull'emendamento 10.127!

PRESIDENTE. Non ha il tempo per farlo. Se vuole le do un attimo.

CRIMI *(M5S)*. Ciao. Continuate pure!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.126, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.127, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.128, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.129, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.130, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.131, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.132, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.133, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.134.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, mi pare che abbiamo a disposizione 16 minuti per intervenire in dissenso.

PRESIDENTE. Allora li sfrutti e faccia una dichiarazione di voto in dissenso.

CRIMI *(M5S)*. Mi conferma che abbiamo 16 minuti per dichiarazioni di voto in dissenso? Lei poco fa mi ha impedito di parlare dicendo che non c'era tempo. Mi ha impedito di parlare! Io le dico che ho 16 minuti a disposizione e chiedo di intervenire.

PRESIDENTE. Dichiari di voler intervenire in dissenso e le do la parola. Altrimenti non le do la parola! Non faccia questioni inutili!

CRIMI *(M5S)*. Presidente,....

PRESIDENTE. Quando glielo chiedo dica che è una dichiarazione in dissenso e io le do la parola! Altrimenti non ha tempo.

CRIMI *(M5S)*. Mi dica lei cosa devo dichiarare e facciamo prima! Le chiederò ogni volta di dichiarare il voto!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non devo perorare la causa di nessuno, però ieri sera nella Conferenza dei Capigruppo si era detto che i minuti in dissenso potevano essere utilizzati dal Gruppo anche per dichiarazioni di voto. È stato detto nella riunione della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, lei sa benissimo che questa proposta non è stata poi accettata.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Non è vero! Che cosa?

PRESIDENTE. Lei non dice "non è vero" per una cosa che dico io, perché è a verbale ed erano tutti presenti! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Centinaio lancia la sua tessera)*. E non butti la tessera, perché la tessera di senatore non credo vada buttata. *(Il senatore Centinaio abbandona l'Aula)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.134, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.135, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.136 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.137.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Intervengo sull'emendamento 10.137 che attribuisce competenza al Senato anche per gli italiani all'estero che non verranno rappresentati...

PRESIDENTE. Favorevole o contrario? Dica solo questo.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.137, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.138, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.139, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.140, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.141, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.142, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.143, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.144, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.145, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.146, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.147, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.148, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.149, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.150, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.151.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, per cosa intende intervenire? Può parlare solo per una dichiarazione di voto in dissenso.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire per una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIOFFI *(M5S)*. Molto brevemente, penso che bisogna votare contro questo emendamento. Comunque, mi conformo alla volontà e obbedisco.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.151,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.152.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, visto che il nostro Gruppo ha deciso di non votare, ogni volta che ognuno di noi si alza per dichiarare il voto automaticamente interviene in dissenso dal Gruppo, perché dichiara di votare l'emendamento, con un voto contrario, di astensione o favorevole, e comunque in dissenso rispetto al Gruppo.

PRESIDENTE. Va bene, grazie.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, vorrei fare un dichiarazione di voto sull'emendamento 10.152.

PRESIDENTE. In dissenso?

CRIMI *(M5S)*. Ovviamente. Presidente, le ripeto...

PRESIDENTE. No, ho capito.

CRIMI *(M5S)*. Mi faccia parlare, abbiamo sedici minuti e mi faccia parlare.

PRESIDENTE. State consumando anche quelli.

CRIMI *(M5S)*. Certo, li sto consumando; li consumerò tutti, Presidente, non c'è problema, tanto ormai tutti hanno esaurito il tempo per parlare. Ribadisco: ogni volta che ognuno di noi si alza per dichiarare il voto è automaticamente in dissenso rispetto al Gruppo, che ha dichiarato, per voce del Capogruppo, che non parteciperà al voto.

Io le dico che per questo emendamento parteciperò al voto e voterò a favore, perché vi sono esempi concreti in cui le Regioni, e quindi il Senato che è rappresentativo di queste istituzioni, così come voi lo avete voluto, sono state fondamentali nell'intervento a sostegno delle imprese. In primo luogo ciò è avvenuto della Regione Lombardia, dove è stata presentata una mozione proposta dal Movimento 5 Stelle, che è stata approvata, per venire incontro alle imprese con contratti di solidarietà ed altre cose, per sopperire dove lo Stato mancava. Visto che avete voluto il Senato delle istituzioni territoriali questo potrebbe essere un modo per dare al Senato un qualcosa che ha senso per la sua attività, per come lo avete disegnato voi.

FORNARO *(PD)*. Senatrice Moronese, ha finito di girare il video? *(Commenti della senatrice Moronese)*.

PRESIDENTE. Per favore, niente video in Aula. C'è già chi fa questo lavoro.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Può parlare soltanto in dissenso.

D'ANNA *(GAL)*. Presidente, poiché ogni tanto sono in dissenso con me stesso, posso usufruire lo stesso dei minuti previsti per le dichiarazioni di voto in dissenso?

PRESIDENTE. In dissenso da se stesso no: in dissenso rispetto al Gruppo.

D'ANNA *(GAL)*. Ho capito, grazie.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.152, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Senatore Crosio, non dia delega al voto; l'ho detto per tutti, e voglio che lei raggiunga il suo posto e voti. Senatore Tosato, lei ha fatto qualcosa che ha rimproverato ad altri.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.153, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.154, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.155, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.156, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.157, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.158, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.159, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.160, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.161, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.162, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.163, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.164, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.165, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.166, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.167, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.168, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.169, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.170, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.171, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.172, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.173, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.174, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.175, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.176 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.177, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.178, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.179, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.180, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.181, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.182, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.183.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per interrompere il ritmo delle votazioni perché, altrimenti, tanta gente si addormenta.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la prego di voler fare interventi congrui rispetto all'ordine del giorno.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, sto semplicemente utilizzando il tempo a mia disposizione.

L'emendamento 10.183 parla di coesione territoriale. Questo Senato della Repubblica, così come lo avete congegnato, è il rappresentante delle Regioni.

In questo caso, la coesione territoriale è forse il tema principale, come è scritto anche nei principi di questo Senato, che dovrà rappresentare il collegamento e il raccordo tra le autonomie territoriali. La coesione territoriale dovrebbe essere pertanto la materia principale di questo Senato e, quindi, materia bicamerale. Ma voi state togliendo tutto, e state togliendo anche questo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.183, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.184, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.185, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.186, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.187, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.188, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.189, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.190, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.191.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento e il successivo 10.192, vadano esaminati insieme ai due emendamenti dei relatori, il 10.5000 (testo 2) e il 10.5001. Se i relatori sono d'accordo, chiederei l'accantonamento di entrambi, perché è forse più utile affrontare prima quelli dei relatori.

PRESIDENTE. Poiché i relatori e il Governo hanno manifestato il loro consenso alla richiesta del senatore Azzollini, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 10.191 e 10.192.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.194, presentato dalla senatrice Bonfrisco, fino alle parole «Unione europea».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.194 e l'emendamento 10.196.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.193, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.195.

VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, ricordo che siamo in attesa della riformulazione di questo emendamento da parte dei relatori.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimersi al riguardo.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, attualmente l'emendamento 10.454 del senatore Cociancich è riformulato solo con la sostituzione delle parole «terzo comma» con le altre «quarto comma».

La riformulazione successiva e definitiva potremo proporla al senatore Cociancich solo dopo aver approvato l'emendamento 10.5000 (testo 2).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Calderoli, è il senatore Verducci che ha chiesto la riformulazione dell'emendamento 10.195.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, all'inizio del mio intervento ho rivolto l'invito al senatore Cociancich, al senatore Verducci e al senatore Chiti di ritirare i loro emendamenti perché sarebbero stati assorbiti dalla modifica dell'emendamento del senatore Cociancich, nella stessa formulazione. Se vuole gliela anticipo. Il testo originario diceva: «aggiungere infine il seguente periodo»; invece dovrà diventare: «*Al comma 1, capoverso*, "Art. 70", *al quarto comma, dopo le parole*: "132, secondo comma", *inserire le seguenti*: "e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"».

VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio i relatori per averci esposto la riformulazione che all'inizio era stata rinviata. Ritiro l'emendamento 10.195 e aderisco alla riformulazione, che considero un punto avanzato rispetto ai lavori della Commissione. L'appello che rivolgo al Governo è di tenere aperto questo tema, che trovo fondamentale anche per le questioni esposte nell'illustrazione, con l'auspicio che nel prosieguo dell'*iter* parlamentare su questo aspetto si possa arrivare ad una piena funzione bicamerale sulla legge europea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio i relatori e anch'io ritiro il mio emendamento, il 10.214, nel senso indicato dal relatore Calderoli.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.197 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, posso avere il video quando parlo? L'audio c'è, ma se lei tiene premuto il tasto non ho il video. *(La telecamera inquadra il senatore Ciampolillo)*. Grazie Presidente, gentilissimo. *(La telecamera torna ad inquadrare il Presidente)*. Ma l'ha premuto di nuovo!

PRESIDENTE. Scusi, senatore, lei parla per avere il video? Non ho capito. *(Ilarità. Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, non faccia questi giochini, per favore. Abbiamo diritto a questo! Ieri ci hanno oscurato durante il voto segreto.

PRESIDENTE. Vorrei capire il motivo del suo intervento, altrimenti non le do la parola. Prima di richiedere il video, deve dire per cosa chiede la parola, perché il suo Gruppo ha esaurito i tempi. *(Applausi della senatrice Cardinali)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori lo decide il Capogruppo, lei non può intervenire, tranne che non venga delegato dal capogruppo Petrocelli.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Sì, il Capogruppo può confermare la delega. Mi ha delegato.

PETROCELLI *(M5S)*. Sì, l'ho autorizzato.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Grazie, Presidente. Vedo che però non mi dà il video: non importa.

Quando prima le ho mostrato la pallina di carta inserita nel dispositivo di voto della senatrice Repetti che votava pur essendo assente... *(Il microfono viene disattivato)*. Mi faccia finire, non mi interrompa!

PRESIDENTE. Questo non è un intervento sull'ordine dei lavori. È su problemi disciplinari.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Il senatore Aracri, mentre io protestavo, ha appallottolato una pallina di carta e me l'ha lanciata contro. C'è un video che sta girando in rete. Pertanto le chiedo, signor Presidente, di prendere provvedimenti contro il senatore Aracri. Questo è il rispetto che il senatore Aracri ha per le istituzioni. Questa gente dovrebbe stare fuori! È una vergogna! Si vergogni! C'è il video!

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, la Presidenza ha visto tutto; ha visto anche che non l'ha colpito.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, le consegnerò il video e le chiederò... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Proteste del senatore Ciampolillo. Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Riportiamo la calma in Aula. Senatore Ciampolillo, la richiamo all'ordine.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.198.

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente, possiamo lanciare il fascicolo degli emendamenti?

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si controlli.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Mi risultava che l'emendamento 10.197 fosse stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ho appena detto, solo che forse la mia voce è stata superata da quella di alcuni senatori.

CALDEROLI, *relatore*. Su questo ordine del giorno i relatori esprimono parere favorevole. *(Commenti del senatore Caliendo)*.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G10.197 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.198, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.199, presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, questa è una fattispecie chiaramente diversa dai due emendamenti precedentemente accantonati, ma voglio chiedere ai relatori di accantonare anche questo emendamento, perché valuto con molta attenzione e con un atteggiamento molto positivo le due proposte dei relatori. All'esito di quella discussione e di quel voto, questo emendamento potrebbe essere addirittura ritirato da me.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Accogliamo la richiesta di accantonamento.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, considerato che l'emendamento 10.201 è identico all'emendamento 10.200, è d'accordo con la richiesta avanzata dal senatore Azzollini?

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche alcuni emendamenti successivi vertono sullo stessa materia dell'emendamento 10.200. Pertanto, gli emendamenti da 10.200 a 10.213 sono accantonati.

L'emendamento 10.214 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.215, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.216.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Casson, il tempo a disposizione per gli interventi in dissenso dal Gruppo è terminato anche per il PD.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, segnalo che il tempo era finito anche normalmente per il Partito Democratico e il fatto non è stato segnalato da lei, così come era terminato il tempo a disposizione per gli interventi in dissenso dal Gruppo per il Nuovo Centrodestra, ma non era stato segnalato. Questo risulta dal tabulato.

Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto, perché ci sono una decina di emendamenti a mia prima firma che riguardano dei diritti fondamentali della persona.

PRESIDENTE. Senatore Casson, io devo usare lo stesso metro utilizzato per tutti. Quindi lei, cortesemente, deve dire in brevissimo tempo il suo dissenso a quali emendamenti si riferisce. Altrimenti farei delle disparità che penso lei non consentirà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, non le consento la disparità, ma...

PRESIDENTE. Allora ci dica brevemente in relazione a cosa esprimo il suo dissenso dal Gruppo, perché il PD, come già ricordato, non ha più tempo a disposizione nemmeno per gli interventi in dissenso dal Gruppo.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto chiedendo un prestito al Governo sostenuto dalla maggioranza di cui faccio parte, visto che ha due ore e cinquanta minuti ancora a disposizione per intervenire. Se mi consente due minuti, posso fare una dichiarazione di voto.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Casson, il Governo non dà tempo.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, era una richiesta legittima, e prendo atto che il Governo non mi concede due minuti di tempo per una dichiarazione di voto. Allora farò un annunzio di voto per ogni singolo emendamento.

L'emendamento in esame riguarda le riforme dei servizi di sicurezza e il segreto di Stato, quindi voterò a favore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.216, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.217.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente voterò a favore di questo emendamento perché tratta delle leggi che riguardano l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.217, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamento 10.218 e 10.219 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 10.71.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.220.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 10.220 fa riferimento agli articoli 7 e 8 della Costituzione ed in particolare alla libertà delle confessioni religiose davanti alla legge.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per annuncio di voto. Se può farlo il senatore Casson, penso di poterlo fare anch'io.

PRESIDENTE. No, non può.

MARTON *(M5S)*. Come no? Lui ha esaurito il tempo come l'ho esaurito io, non vedo perché io non possa intervenire.

PRESIDENTE. Annunci il voto.

MARTON *(M5S)*. Annuncio che voterò a favore dell'emendamento 10.220.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.220, presentato dal senatore Corsini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.221.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. L'emendamento 10.221 fa riferimento all'articolo 13 della Costituzione sulla inviolabilità della libertà personale contro qualsiasi misura restrittiva.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.221, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.222.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. L'emendamento 10.222 riguarda l'articolo 14 della Costituzione sulla inviolabilità del domicilio e voterò a favore.

PRESIDENTE. Scusi, può fare un annuncio di voto per tutti gli emendamenti?

CASSON *(PD)*. No, avevo chiesto appositamente di fare una brevissima dichiarazione di voto unica, si trattava di uno o due minuti.

PRESIDENTE. No, i tempi sono scaduti per tutti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.222, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.223, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.224.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 10.224 riguarda l'articolo 16 della Costituzione e la facoltà di soggiornare e circolare liberamente sul territorio nazionale, con le limitazioni previste dalla legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.224, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, poiché vi è un costante richiamo al Regolamento, vorrei capire dove sta scritto, nel Regolamento, l'annuncio di voto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.225, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.226, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.227.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, come noterà, gli emendamenti 10.227 e 10.228 hanno come primo firmatario il collega Corsini, assente per ragioni di salute. Vorrei rivolgere ai colleghi cofirmatari una proposta di ritiro dei suddetti emendamenti e di trasformazione degli stessi in un ordine del giorno.

Avanzo questa proposta, signor Presidente, stante la delicatezza del tema della libertà religiosa. Infatti, nel testo di riforma il Senato è immaginato come organo di raccordo tra istituzioni territoriali e Stato. Ora, i luoghi dove si declina la libertà religiosa sono le città e le Regioni. Penso alle quotidiane richieste di costruire una moschea in città...

PRESIDENTE. Senatore Mauro, la sua è una dichiarazione in dissenso dal Gruppo? Il tempo per i dissenzienti dal Gruppo è ormai esaurito.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, mi sembra evidente che ho rivolto ai colleghi una richiesta di ritiro e di trasformazione in un ordine del giorno. Mi rivolgo anche ai relatori e al Governo in modo che sia possibile affrontare alla Camera questo tema. Pensate alla comunità valdese in Piemonte, pensate al tema delle moschee nelle città. Se non è nel Senato delle autonomie che si può parlare di questo, dove allora se ne può parlare? Come faremo ad affrontare concretamente certe tematiche?

PRESIDENTE. Prendiamo atto del suo invito al ritiro, ma non c'è alcuna manifestazione di volontà in

tal senso. Il tema verrà trattato eventualmente alla Camera.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.227, presentato dal senatore Corsini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.228, presentato dal senatore Corsini e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.229, presentato dal senatore Chiti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.230, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.231, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.232.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo rapidamente per dichiarare voto favorevole a questo emendamento che riguarda il diritto di difesa all'interno dei processi. Annuncio pertanto voto favorevole anche per i prossimi emendamenti relativi al giudice naturale precluso per legge e al fatto che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, così come sul principio secondo cui la responsabilità penale è personale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.232, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.233, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.234, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.235, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.236 e 10.239 sono stati ritirati e trasformati congiuntamente nell'ordine del giorno G10.236 che, essendo stato accolto, non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.237, presentato dal senatore D'Adda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.238, presentato dalla senatrice Gatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.240, presentato dal senatore Mucchetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.241, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.242, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.243, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.244, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.245, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.246, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Il senatore Crimi chiede ripetutamente di intervenire)*.

AIROLA *(M5S)*. Segretari, guardate le persone!

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare. *(Commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, faccia parlare il senatore Crimi.

Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. È lei che ci deve far parlare!

CRIMI *(M5S)*. Presidente, intervengo per annunciare che riprenderemo a non votare.

Speravamo in un atto di orgoglio da parte dei senatori del PD che si esprimono solo con il voto

segreto. Speravamo in un loro risveglio in questa occasione, e invece vediamo sempre le solite luci verdi accese. Sono pochi coloro che hanno avuto il coraggio di uscire allo scoperto. Quelli che non hanno questo coraggio, se non con il voto segreto, pagheranno poi le loro responsabilità ai posteri. *(Applausi dal Gruppo M5S.Commenti dal Gruppo PD)*.

CARDINALI *(PD)*. Stai tranquillo!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.247, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.248, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.249.

BULGARELLI *(M5S)*. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.249, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.250, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.251, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.252, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.253 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo 1.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.254, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.255, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.256, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.257, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.258, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.259, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.260, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.261, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.262, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.263, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.264, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.265, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.266, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.267, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.268, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.269, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.270, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.271, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.272, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.273, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.274, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.275, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.276, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.277, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.278, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.279, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.280, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.281, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.282, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.283, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.284, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.285, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.286, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.287, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.288, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.289, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.290, 10.291 e 10.292 risultano preclusi dall'approvazione dell'articolo 1.

L'emendamento 10.293 è stato ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli, che però in questo momento non è presente in Aula.

MARTON *(M5S)*. Se la senatrice Bulgarelli non rientra in Aula, lo faccio mio. *(La senatrice Bulgarelli rientra in Aula)*.

PRESIDENTE. È rientrata la senatrice Bulgarelli e quindi possiamo procedere alla votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.293, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.294, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.295, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.296, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.297, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.298, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.299, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.300, 10.301 e 10.302 risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo 1.

L'emendamento 10.303 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 10.71.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.304, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.305, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.306, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.307, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.308, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.309, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.310.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Essendo prima firmataria, vorrei dire in un microsecondo una cosa...

PRESIDENTE. Un annuncio di voto?

FATTORI *(M5S)*. No, un'altra cosa.

PRESIDENTE. Non può. Non ha tempo per dire altre cose.

FATTORI *(M5S)*. Ma lo voglio ritirare, però ho bisogno di due secondi...

PRESIDENTE. Ma lo fa proprio la sua collega Bulgarella. Qualsiasi emendamento si ritiri lo prende lei. Ha dichiarato così. Quindi, non c'è motivo per ritirarlo.

FATTORI *(M5S)*. Devo dire una cosa perché questo emendamento si collocava in una visione ben diversa del Senato e di questo Parlamento che, purtroppo, è stata stravolta; quindi devo spiegare anche, purtroppo, a chi mi ha mandato qui perché adesso lo ritiro. Abbiamo dei doveri verso di loro.

PRESIDENTE. Non ha tempo per spiegarlo.

FATTORI *(M5S)*. L'ho già spiegato. *(Proteste dal Gruppo PD. Applausi ironici del senatore Marcucci)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Questo non lo fa proprio?

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei soltanto chiedere il favore di chiamarmi «Bulgarelli». So che è molto difficile... anche se non dovrebbe.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.310, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

TAVERNA *(M5S)*. Ma lo ha ritirato!

PRESIDENTE. La senatrice Bulgarelli ha annunciato di voler far propri tutti gli emendamenti ritirati. Sia chiaro che seguo quello che mi dice la senatrice Bulgarelli.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.311, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.312, presentato dai senatori Maran e Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.313, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.314, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.315, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CALDEROLI, *relatore*. Ma sono identici! Sono tutti uguali.

PRESIDENTE. Può sfuggire. Comunque, grazie per la collaborazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.315, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.316, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 10.317, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, e 10.318, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.319, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.320, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.321, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.322, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 10.323, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 10.324, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.325, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.326, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.327 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo 1.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.328, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.329, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.330, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.331, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.332, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.333, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «ad eccezione di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.333 e gli emendamenti da 10.334 a 10.361.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.362, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «ogni disposizione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.362 e l'emendamento 10.363.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.364, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.365, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.366, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.367, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.368, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.369, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.370a, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.371, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.372, 10.373 e 10.374 risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo 1.

L'emendamento 10.375 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 10.71.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.376, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi terzo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.376 e gli emendamenti 10.377, 10.378 e 10.379.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.380.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere una votazione per parti separate. Leggo l'emendamento.

PRESIDENTE. Basta che ci dice dov'è il punto di separazione. Non ci serve che legga tutto

l'emendamento.

PUGLIA *(M5S)*. Ancora aggia parlà, quindi le chiedo di farmi cominciare.

PRESIDENTE. La stavo avvisando. Ci serve il punto di separazione.

PUGLIA *(M5S)*. Uomo avvisato... Se vuole, lo sceglie lei direttamente.

La prima parte va dalle parole: «Al comma 1» fino alle parole: «di esaminarlo»; la seconda parte dalle parole: «Nei trenta giorni» fino alle parole: «in via definitiva»; la terza parte dalle parole: «Qualora il Senato» fino alle parole: «dell'altra Camera»; la quarta parte dalle parole: «Qualora il Senato non» alle parole: «per deliberare» e l'ultima parte fino alla fine dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 10.380, avanzata dal senatore Puglia.

Non è approvata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.380, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.381, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.382, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.383, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.384, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.384 e gli emendamenti 10.385, 10.386 e 10.387.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.388, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.388 e l'emendamento 10.389.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.390, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.391, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «entro dieci giorni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.391 e l'emendamento 10.392.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.394, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.393, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.397, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.395, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.396, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.398, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente:*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.398 e gli emendamenti 10.399, 10.400 e 10.401.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.402, presentato dai senatori Orellana e Battista.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.403, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.404, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.405, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti:*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.405 e gli emendamenti 10.406 e

10.407.

Gli emendamenti 10.408, 10.409 e 10.410 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.411, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.412, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.413, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.414.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.414.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Malan, ma l'emendamento verrà comunque posto in votazione, perché la senatrice Bulgarella oggi impazza!

VOCI DALL'EMICICLO. Si chiama Bulgarelli!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.414, presentato dal senatore Malan, ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.415, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*periodi secondo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.415 e l'emendamento 10.416.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.417, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.418, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.419, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente:*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.419 e gli emendamenti 10.420 e 10.421.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.422,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.422 e gli emendamenti 10.423, 10.424 e 10.425.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.426, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.426 e gli emendamenti da 10.427 a 10.430.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.431, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.432, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.433, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.433 e gli emendamenti 10.434, 10.435 e 10.436.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.437, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.438, identico all'emendamento 10.439.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Cioffi, ma la prego di specificare su cosa intende intervenire.

CIOFFI *(M5S)*. Mi rendo conto che questa è un po' una farsa, ma molte persone stanno sedute al loro posto senza neanche la voglia di premere il pulsante per esprimere il voto. Almeno la buona creanza, Presidente.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a effettuare i controlli.

In ogni caso, senatore Cioffi, questi senatori sono al loro posto e questo è importante. *(Commenti del senatore Cioffi)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.438, presentato dalla relatrice Finocchiaro, identico all'emendamento 10.439, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.440 e 10.441.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.442, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.442 e gli emendamenti 10.443, 10.444 e 10.445.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.446, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.447, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.448, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.449, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.450, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.451, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.452, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.453, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 10.454, presentato dal senatore Cociancich, vi è il parere favorevole dei relatori, subordinato alla riformulazione e alla sostituzione delle parole «al terzo comma» con le parole «al quarto comma».

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, nell'ultima versione che ho letto, chiedo che sia sostituita la parola «terzo» con la parola «quarto» e che, dopo le parole «132, secondo comma», siano inserite le seguenti: «e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. È su un altro emendamento, il 10.456.

CALDEROLI, *relatore*. Siamo all'emendamento 10.454. Il senatore Quagliariello si distrae, ha perso la pallina. *(Ilarità)*.

Se il senatore Cociancich fosse d'accordo sulla riformulazione, il nostro parere sarebbe favorevole.

COCIANCICH *(PD)*. Sono d'accordo.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere al senatore Cociancich di poter sottoscrivere il suo emendamento.

PRESIDENTE. Va bene, è un suo diritto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.454 (testo 2), presentato dai senatori Cociancich e Floris.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 10.455 a 10.460.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.461, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 11,44)**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.462.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 10.462 perché legato alla questione della lettera *e)*, rispetto alla quale abbiamo già accantonato l'emendamento 10.5001 del relatore Calderoli, e di tutti gli altri emendamenti connessi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 10.5001.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Il relatore Calderoli, presentatore dell'emendamento 10.5001, si è momentaneamente allontanato. Da tale emendamento io mi dissocio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5001/1.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, l'emendamento assorbe moltissimi degli emendamenti già proposti sulla previsione della competenza del Senato di intervenire con propria legge su quelle che riguardano il coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, come è stato più volte ribadito, questo tema è il cuore dell'attività anche delle Regioni. Ciò premesso, se vogliamo che il Senato sia una Camera regionale, esso deve poter intervenire su queste materie. Di conseguenza, annuncio il voto favorevole sull'emendamento 10.5001, presentato dal relatore Calderoli.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5001/1, presentato dalla senatrice D'Adda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5001/2, presentato dal senatore Tocci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5001.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, vorrei conoscere la posizione dei relatori e del Governo sugli emendamenti 10.5001 e 10.5000 (testo 2), perché in relazione ad essa potrei eventualmente ritirare gli altri emendamenti che erano stati accantonati o decidere di mantenerli e porli in votazione.

PRESIDENTE. I pareri su tali emendamenti sono già stati espressi. Ricordo che sull'emendamento 10.5001 il parere del relatore Calderoli era favorevole, mentre era contrario il parere della relatrice Finocchiaro e del Governo.

AZZOLLINI *(NCD)*. Allora, domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, voterò a favore di questo emendamento, perché nonostante non accolga la mia posizione originaria, che era quella di dare alle leggi in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario valenza bicamerale, come io ritengo giusto e necessario che sia, pur tuttavia...

PRESIDENTE. Stringa, senatore Azzollini, ha pochi minuti a disposizione. Anzi, secondi.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, su tanti emendamenti non si stringe niente, ma si discute.

PRESIDENTE. No, abbiamo già deciso.

AZZOLLINI *(NCD)*. La prego. Si tratta di emendamenti che possono tranquillamente essere ritirati. Mi pare che la soluzione di mediazione dei relatori sia buona, nel senso che, dando l'ultima parola alla Camera, consentono al Senato di occuparsi della materia. Ripeto, mi pare una soluzione accettabile, pertanto pregherei entrambi i relatori di valutare la loro posizione perché, per quel che mi riguarda, potrebbe portare al ritiro di tutti gli altri miei emendamenti, ivi compresi quelli sulla valenza bicamerale.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, per analogia a quanto già fatto in relazione ad altri emendamenti accantonati, aderisco anch'io, per quanto concerne l'emendamento successivo, presentato dal senatore Azzollini e da me sottoscritto, all'ipotesi del ritiro accogliendo la mediazione trovata dai relatori.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per pochi secondi.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei farle una domanda: poiché il senatore Azzollini appartiene al Gruppo NCD e a me risulta che ci siano 41 minuti a disposizione, è sbagliato il tempo o anche il senatore Azzollini non ha diritto di parlare?

PRESIDENTE. Il tempo è lasciato ormai alla Presidenza.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, segnalo che anche il Gruppo della Lega Nord aveva presentato un emendamento che va in questo senso, quindi accoglie con favore la proposta, che è comunque di mediazione, avanzata dal relatore Calderoli e quindi la voteremo favorevolmente.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signora Presidente, dichiaro il voto contrario all'emendamento 10.5001, presentato dal relatore Calderoli, e il voto favorevole invece all'emendamento che davvero è frutto di mediazione, perché è firmato da entrambi i relatori, cioè l'emendamento 10.5000 (testo 2). I relatori si sono espressi a favore del successivo emendamento 10.466 (testo 2), presentato dal senatore Quagliariello, per cui la prima soluzione proposta dal relatore Calderoli non può da noi essere accolta, in quanto in contrasto con la successiva mediazione Calderoli-Finocchiaro e con l'emendamento presentato dal senatore Quagliarello accolto dagli stessi relatori.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signora Presidente, intervengo per concordare con le motivazioni testé date

dal senatore Sacconi e quindi dichiarare il voto contrario all'emendamento 10.5001, presentato dal relatore Calderoli, e sottolineare che questa è una delle questioni cardine, cioè il potere di bilancio ed il potere di finanza pubblica nella ripartizione di competenze tra Stato e Regioni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5001, presentato dal relatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.463, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.464, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, le chiedo scusa, ma né io né il senatore Calderoli siamo stati in grado di votare, perché non abbiamo capito cosa fosse in votazione, in quanto credo che abbiamo votato un emendamento che era stato ritirato. O mi sbaglio?

PRESIDENTE. L'emendamento 10.464 è stato fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli, e per questo lo abbiamo votato.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Ci terrei però a dire che lo avevamo ritirato perché è già nel coordinamento del testo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.465.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Lo ritiro, signora Presidente, perché è nell'emendamento dei relatori.

PRESIDENTE. È stato fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.465, presentato dalla senatrice Lanzillotta, ritirato dalla proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.466 (testo 2), presentato dal senatore Quagliariello.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.468 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, su cui invito il Governo a pronunziarsi.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, insiste per la votazione?

SACCONI *(NCD)*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5000 (testo 2)/1, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5000 (testo 2)/2, presentato dal senatore Lo Giudice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5000 (testo 2).

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, deve darmi un chiarimento, mi perdoni. L'emendamento 10.468 concerne la soppressione di un comma: come fa ad essere trasformato in un ordine del giorno?

PRESIDENTE. Non è stato trasformato.

MARTON *(M5S)*. Ma se lo hanno chiesto e lei non lo ha messo ai voti.

PRESIDENTE. I presentatori non hanno insistito per la votazione.

MARTON *(M5S)*. Ma lo ha fatto proprio la senatrice Bulgarelli.

PRESIDENTE. La questione è chiusa, la ringrazio.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, innanzitutto chiedo al Gruppo GAL se mi concede del tempo.

PRESIDENTE. Prego, senatore Azzollini, gli è concesso.

AZZOLLINI *(NCD)*. Quindi, sull'emendamento 10.5000 - riservandomi le dichiarazioni di voto su un altro emendamento in relazione a quanto accaduto sul 10.5001 -, se il parere dei relatori si mantiene favorevole, volevo chiedere alla presidente Finocchiaro e al relatore Calderoli se si può aggiungere, per un fatto di continuità, oltre all'articolo 81, sesto comma, anche l'articolo 97, primo comma, che dice la stessa cosa con maggiore precisione.

Vi prego gentilmente di esaminarlo. È una sorta di coordinamento che chiedo ai relatori di valutare. Poiché si parla di sostenibilità del debito pubblico, vi prego di esaminarlo.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Presidente Azzollini, le chiedo scusa, comprendo benissimo il senso del suo intervento, ma mi permetto di dire che il primo comma dell'articolo 97 contiene una disposizione di principio, ovvero che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Ciò di cui invece stiamo discutendo è la materia del bilancio, poiché stiamo ragionando sulla competenza legislativa. Per riassumere la questione, grazie ai suggerimenti pervenuti, sia dagli emendamenti della senatrice Lanzillotta che del senatore Quagliariello, sia dagli emendamenti importanti del senatore Azzollini, avremmo raggiunto con i nostri emendamenti la seguente sistemazione: si applica il procedimento legislativo rafforzato, precisamente descritto nel quinto comma dell'articolo 70, che stiamo esaminando, per le leggi di stabilità e bilancio, con un potere rafforzato di interferenza nel procedimento legislativo del Senato, allorquando si tratti delle materie che riguardano le Regioni, che sono quelle specificatamente elencate nel quarto comma dell'articolo 70.

Questo è il frutto di una limitazione che esisteva già nel testo, ma che gli emendamenti Lanzillotta e Quagliariello hanno reso esplicita. Raccogliendo poi i suggerimenti opportunamente venuti dal

senatore Azzollini, aggiungiamo al quarto comma dell'articolo 70, e quindi inseriamo nella procedura rafforzata ivi prevista, anche la legge ordinamentale.

Aggiungere l'articolo 97, primo comma, presidente Azzollini, appare superfluo perché non è una materia ma è un principio affermato dalla Costituzione. A me pare che abbiamo coperto in maniera soddisfacente l'intera materia, con il riferimento alle materie di cui all'articolo 70, quarto comma, quando nell'articolo 81, primo comma, abbiamo previsto che la competenza rafforzata del Senato si limita a quell'ambito.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, non concordo con quanto detto dalla relatrice perché - lo si vedrà poi se questa legge entrerà in vigore - sia il sesto comma dell'articolo 81, richiamato opportunamente, a mio avviso, dall'emendamento, sia l'articolo 97, primo comma, che è sì un principio ma che contiene le stesse parole dell'articolo 81, tendono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Diciamo, anzi, che nel sesto comma è più preciso, perché dice che assicurano l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Secondo me, si crea un'aporia legislativa. In ogni caso, voterò a favore di questo emendamento perché, seppur molto parzialmente, viene incontro a quella che ritengo una esigenza assolutamente necessaria.

Pertanto, vorrei rimarcare le ragioni di quello che era stato il mio voto favorevole all'emendamento 10.5001, sul quale l'Assemblea si è espressa in modo contrario, perché quei due emendamenti si sostenevano entrambi. Quando si andrà alla funzionalità della Camera, certamente si avrà il problema posto da quell'emendamento, sottoscritto da entrambi i relatori, uno dei quali ha poi legittimamente ritenuto di non continuare a difendere in Aula. Ma stiamo andando ad una cosa che certamente viene incontro a quanto ho sostenuto in quest'Aula su questo provvedimento di riforma costituzionale, che lascia però aperte delle questioni che quasi certamente saranno oggetto di giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, con esiti incerti sullo stesso.

Mi sembra...

PRESIDENTE. La ringrazio.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, la prego, stiamo discutendo, e ho il tempo per farlo.

PRESIDENTE. I tempi valgono per tutti. Le sono stati ceduti i minuti dal senatore...

AZZOLLINI *(NCD)*. Ci sono, altrimenti mai ne avrei approfittato, signora Presidente. L'assicuro. Non ne approfitto assolutamente, ma ho il tempo per finire di discutere.

Dicevo che voterò a favore di questo emendamento, ma rimarco la mia contrarietà alla scelta precedente, quella di votare contro il 10.5001. I due emendamenti, infatti, si tenevano coerentemente. Così facciamo un qualcosa che ha degli sbilanci che potranno causare conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con tutto quello che ciò comporterà per la funzionalità delle Camere.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, mi dichiaro soddisfatto della soluzione individuata dai relatori.

Alla luce di questo, ritiro il mio emendamento 21.481 che era più drastico, ma il compromesso mi sembra soddisfacente.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signora Presidente, mi rivolgo agli studiosi presenti in questa Aula sui problemi e le evoluzioni costituzionali nel mondo, per precisare qualcosa di cui, negli anni, più volte abbiamo parlato con il presidente Azzollini e che vorrei sollecitare all'attenzione specie del senatore

Quagliariello, grande studioso.

Esistono due sistemi di democrazia: quella federale e quella non federale. Il più grande esempio nel mondo di democrazia federale è quella americana, nella quale il bilancio ha lettura paritaria: la Camera o meglio il Congresso e il Senato l'affrontano paritariamente.

In Francia non ci sono le Regioni e, quindi, il problema non si pone e il Senato non ha competenza in materia.

In Germania, con una apposita sentenza della Corte costituzionale tedesca, nel 1984 si è stabilito che il *Bundesrat* non ha potere legislativo, ragion per cui non c'è bisogno che il bilancio sia a lettura paritaria nei due rami del Parlamento, perché non esiste un secondo ramo del Parlamento.

Ma se il Senato, per le affermazioni che sono state fatte costantemente in quest'Aula, continuerà ad essere un organo legislativo, è assurdo ed impossibile che in un sistema pseudo, para o comunque federale come quello italiano, dove ci sono le Regioni, il bilancio non sia a lettura paritaria.

Questo significherà uno scompenso assoluto del sistema di verifica della spesa e - come dice giustamente il presidente Azzollini - avrà motivo di fondato incostituzionalismo.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signora Presidente, confermo il voto favorevole sull'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori, e sottolineo che vi è una differenza fondamentale tra l'articolo 81, sesto comma, in cui è prevista la maggioranza rafforzata (che, ricordo, non a caso è già stabilita dall'articolo 81, sesto comma, a Costituzione vigente, perché riguarda il quadro di riferimento, le regole e i princìpi per realizzare la sostenibilità del debito pubblico e l'equilibrio tra entrate e spese), e l'articolo 97, primo comma, cui si riferisce il senatore Azzollini, che riguarda le politiche attraverso cui le amministrazioni realizzano e dunque l'indirizzo di politica di bilancio. *(Applausi del senatore Quagliariello)*.

Capisco che il senatore Azzollini voglia cercare di far rientrare dalla finestra quello che abbiamo tolto dalla porta, ma il punto discriminante tra la visione che mi sembra maggioritaria in quest'Aula e la sua è rappresentato dal fatto che l'indirizzo politico in materia di bilancio appartiene alla Camera che dà la fiducia.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anche noi condividiamo l'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori. Ritenevamo assurdo che il Senato, che dovrebbe rappresentare proprio i territori e le autonomie, non avesse voce in capitolo sul tema del bilancio, ma anche sul coordinamento della finanza pubblica (che abbiamo approvato).

Voglio anche stigmatizzare un ultimo aspetto. Proprio in questo senso, poiché quella Camera dovrebbe valorizzare i territori e avere voce in capitolo sul sistema del coordinamento della finanza pubblica, noi siamo assolutamente contrari all'impostazione dell'emendamento del senatore Quagliariello.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, siamo al pasticcio del pasticcio: tra le questioni costituzionali e il tema della finanza pubblica, che in particolare negli ultimi giorni ha assunto un significato e un rilievo del tutto straordinari, visto che in modo del tutto eccezionale, persino da questo mese di agosto, probabilmente il Governo e le istituzioni saranno costretti a prendere atto di importanti manovre economiche che dovranno mettere al riparo quell'equilibrio di finanza pubblica così pesantemente messo in discussione dai dati relativi al prodotto interno lordo segnalati in questi giorni dall'ISTAT, ecco il paradosso di immaginare un futuro nel quale quel coordinamento sulla finanza pubblica - che sappiamo essere in capo e sostenuto da realtà locali e territoriali - svanisce in un pasticcio costituzionale che certamente ci verrà fatto notare e del quale porteremo la responsabilità.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, il Gruppo Per le Autonomie annuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori, ma si associa pienamente alle considerazioni svolte dal senatore Azzollini perché riteniamo che questa soluzione non sia equilibrata, ma anzi contraddittoria. Infatti, da una parte abbiamo introdotto il Senato delle autonomie e dall'altra escludiamo il Senato delle autonomie dalle decisioni più importanti che riguardano le stesse autonomie. È un'assurdità che per le leggi di bilancio il Senato possa richiamare il provvedimento e costringere la Camera dei deputati a superare il nodo del Senato con la maggioranza assoluta; se, però, sul coordinamento della finanza pubblica, in un altro provvedimento che non è la legge di bilancio si stravolge tutto l'impianto, in questo caso il Senato non ha voce in capitolo. Si tratta francamente di una costruzione del tutto assurda, che sarà fonte di continui conflitti tra le due Camere. Tale soluzione, pertanto, non trova il nostro consenso.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, dichiaro il voto contrario sull'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori. Pur apprezzando lo sforzo compiuto per andare verso una direzione giusta, a noi pare che quella direzione non sia stata praticata fino in fondo e determini gravi problemi e questioni serie, soprattutto nelle prossime stagioni quando la finanza pubblica e le leggi di bilancio dovranno decidere le sorti del Paese.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole e per dire che questa soluzione non individua nessun pasticcio. Non siamo in un sistema nel quale il Governo è diviso, ma in un sistema parlamentare dove il rapporto di fiducia sarà soltanto tra la Camera politica ed il Governo ed un Governo senza avere l'arma della fiducia può presentarsi ad una Camera soltanto allargando i cordoni della spesa.

Visto che questa legge la stiamo facendo per contrastare, innanzitutto, il debito pubblico, quella individuata è una soluzione equilibrata e rigorosa ed è il primo contributo che questa Camera sta dando per combattere quel debito pubblico di cui purtroppo sentiamo l'eco anche nelle cronache di questi giorni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti precedentemente accantonati, nonché gli emendamenti 10.484, 10.485, 10.490, 10.491, 10.487, 10.488.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.469, presentato dal senatore Martini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.470, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.471, presentato dal senatore Bruno e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.472, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.473, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.474, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.475, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.476, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.477, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.478.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere contrario, signora Presidente.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, insiste per la votazione?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. No.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.479, presentato dal senatore Pagliari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.480, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi quinto*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.480 e gli emendamenti 10.482 e 10.483, mentre l'emendamento 10.481 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 10.484 a 10.488 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 10.5000 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.489, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.490 e 10.491 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.492, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.493, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.493 e l'emendamento 10.494.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.495, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.496, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.497, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.498, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 10.499, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 10.500, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.501, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «entro quindici».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.501 e gli emendamenti 10.502, 10.503 e 10.504.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.505, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.506, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.506 e gli emendamenti da 10.507 a 10.510.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.511, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 10.512, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.513, presentato dai senatori Russo e Lo Moro, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.514, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.515, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.516, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.517, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Presidente, ma l'ordine del giorno G10.1?

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G10.1 è stato accolto, come già dichiarato.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, mi sembra di ricordare che fossero due gli ordini del giorno, il G10.1 e il G10.236, entrambi accolti.

In merito al parere, l'articolo 11 è uno dei non tanti articoli che qualifica particolarmente questo provvedimento, perché affronta il tema, sempre discusso ma mai risolto, della partecipazione e della democrazia diretta. Sia in Commissione sia nelle proposte giunte in Aula vi è stato un notevole interesse e contributo da parte dei colleghi sul tema. In particolare, si è affrontato il problema dell'iniziativa legislativa affidata alle proposte di legge d'iniziativa popolare, che, fino ad oggi, venivano individuate come «atti di fede»: non è mai stata approvata nessuna proposta di legge d'iniziativa popolare in tutta la storia repubblicana. In questo senso prima la Commissione e poi l'emendamento proposto dai relatori hanno inteso innalzare il numero delle firme necessarie alla presentazione di tali disegni di legge, che il testo proposto dalla Commissione porta a 250.000, che forse era un numero eccessivo, che la proposta dei relatori in Aula ridimensiona a 150.000 firme, recependo una serie di emendamenti che andavano in questo senso. Questo innalzamento determina però che i Regolamenti parlamentari debbano prevedere tempi certi per la discussione e la deliberazione finale sulle proposte. C'è stata anche un'analisi della possibilità di prevedere un tempo d'esame definito nella Costituzione ma, allo stato attuale, abbiamo ritenuto che ciò irrigidisse troppo il sistema e avrebbe potuto determinare anche un blocco della funzione legislativa delle Camere.

Però in questo senso si è andati anche oltre e, prendendo spunto credo in particolare dalle proposte fatte dalla collega Lo Moro in Commissione, che sviluppavano il destino delle proposte d'iniziativa popolare anche con la previsione di un *referendum* non definito nel testo, ma che mi sentirei di definire confermativo o deliberativo, l'orientamento dei relatori è stato di cogliere questa strada e di seguirla. Ciò, tuttavia, con la strada dei *referendum* di indirizzo e propositivi, che credo sia un grosso passo avanti rispetto allo stato attuale della nostra Costituzione e un ampliamento della partecipazione diretta molto forte.

In conseguenza di ciò, i relatori hanno presentato l'emendamento 11.5000, che recepisce in particolare l'emendamento 11.66 (testo 3) della senatrice Lo Moro, nonché una parte di quello del senatore Palermo, ma devo dire che il contributo in questo senso è venuto da tutti i membri della Commissione. Vi è, pertanto, un invito al ritiro rispetto a tutti gli altri emendamenti e si tratta di un invito sincero, perché credo che buona parte delle richieste sia stata recepita dai relatori.

Quanto invece agli ordini del giorno, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G11.1, mentre esprimo favorevole sull'ordine del giorno G11.94 a prima firma della senatrice Bignami, magari con una piccola riformulazione. Sull'ordine del giorno G11.6 i relatori si rimettono al Governo.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme per quanto riguarda gli emendamenti, compreso quello dei relatori.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, ho bisogno di vedere l'ordine del giorno citato dal senatore Calderoli, perché non ho sotto mano il testo riformulato.

PRESIDENTE. Glielo stanno portando.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, mentre il Governo esamina l'ordine del giorno, vorrei esprimere l'invito al ritiro, o parere contrario, su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 11.5000.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, riteniamo di poter accogliere l'ordine del giorno G11.6 della senatrice Blundo, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno G11.94 il Governo propone la seguente riformulazione: «impegna il Governo a sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni referendarie». Con questa riformulazione può essere accolto.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, annuncio il ritiro del mio emendamento 11.83, proprio per le considerazioni fatte dal relatore, in quanto l'emendamento 11.5000 accoglie la nostra proposta migliorativa di prevedere centocinquantamila firme.

Ringrazio quindi i relatori e anche il Governo.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, avrei avuto bisogno di più tempo per spiegare bene perché abbiamo presentato dei subemendamenti, sia su questo punto che riguarda le leggi di iniziativa popolare nonché sul tema del *referendum*.

Naturalmente abbiamo visto che si fa qualche passo in avanti rispetto al primo testo ma, ovviamente, c'è ancora un tema di fondo. Noi avremmo avuto bisogno, all'interno di questa riforma costituzionale, di un molto più significativo e totale potenziamento degli strumenti delle democrazia diretta per tutte le ragioni che abbiamo provato a spiegare in questi giorni e, in particolare, per tentare di immettere un elemento di controtendenza rispetto alla crisi della politica e alla crisi della rappresentanza.

I nostri subemendamenti sono maggiormente espansivi e tentano di rendere più praticabile e più attraversabili questi strumenti di democrazia diretta. Pensiamo che 150.000 firme siano troppe e che ne

basterebbero 100.000. Pensiamo che il rimando del *referendum* propositivo, che viene proposto ad una legge costituzionale, la renda più difficile da attuare. Invece, sarebbe stata molto più sensata la fissazione di un termine e la trasformazione automatica della legge di iniziativa popolare in *referendum* previa la raccolta di un numero successivo di firme. Servivano strumenti più inclusivi, che sarebbero potuti essere strumenti più capaci di ovviare all'elemento di crisi della rappresentatività.

Il testo originario era per noi totalmente insoddisfacente. Questo è un testo leggermente migliore rispetto a quello originario ma noi continuiamo a pensare che su questo aspetto ci sarebbe voluto più coraggio e, appunto, una impostazione più efficace.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signora Presidente, io accolgo l'invito dei relatori al ritiro dell'emendamento 11.66 (testo 3).

Dico però ai relatori, al Governo e all'Aula che sul *referendum* propositivo abbiamo molto lavorato e ci sentivamo pronti ad una normativa più stringente ed articolata. Otteniamo l'assorbimento, nell'emendamento 11.5000 dei relatori, del principio enunciato.

Accogliamo questo elemento con soddisfazione, nella speranza e anche con l'impegno, come forze politiche, che nel prosieguo dei lavori alla Camera si riesca ad andare oltre.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Il mio emendamento 11.5 tratta di questioni già discusse. Io proponevo che il numero di firme fosse pari a 50.000, l'obbligatorietà della discussione nonché i mezzi informatici. Vorrei pertanto ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori di esprimersi in merito alla richiesta della senatrice Fattori.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, abbiamo già accolto un ordine del giorno che va nel senso indicato. Si tratta dell'ordine del giorno G11.94, a prima firma della senatrice Bignami.

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, il suo emendamento 11.5 sarà dunque assorbito dall'ordine del giorno G11.94.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, accolgo l'invito dei relatori a ritirare il mio emendamento 11.92, che confluisce nell'emendamento 11.5000 dei relatori.

Tuttavia, devo fare una precisazione molto importante. Votando a favore dell'emendamento 11.5000 dei relatori, io ritrovo un punto che non funziona dal punto di vista tecnico.

Quando si dice «nonché di altre forme di consultazione», è come se la democrazia diretta e quella partecipativa fossero la stessa cosa. Non è così, e lo dico almeno per i lavori parlamentari, perché in futuro sia chiaro a tutti che stiamo parlando di fenomeni radicalmente diversi.

La democrazia diretta, infatti, è uno strumento che si basa sulla logica maggioritaria; quella partecipativa, invece, attenua la logica maggioritaria anticipando la decisione il prima possibile attraverso un coinvolgimento più ampio. Questo è il tema del futuro. Tutte le... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Signora Presidente, abbiamo il tempo.

PRESIDENTE. Prego, senatore, completi. Date la parola al senatore Palermo.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Dicevo che in tutte le recenti revisioni costituzionali si è inserito questo, persino nel Salvador (è l'ultimo caso). Il testo che arriva è molto poco moderno su questo, anche nel linguaggio, come avvenuto con la rappresentanza di genere: anche in quel caso, un piccolo passo avanti nel merito utilizzando però un linguaggio assolutamente già superato. Comunque, accontentiamoci del poco. Vorrei solo ribadire la distinzione concettuale, che è

molto importante. Ringrazio i relatori. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

LO GIUDICE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, intervengo molto sinteticamente per illustrare il subemendamento 11.5000/1. Noi riteniamo...

PRESIDENTE. Non siamo in fase di illustrazione, è già stata fatta.

LO GIUDICE *(PD)*. È una dichiarazione di voto. Riteniamo che l'emendamento dei relatori sia ancora eccessivamente restrittivo rispetto alla possibilità, che noi vogliamo si ampli, di partecipazione popolare. Pertanto, proponiamo che il numero delle firme richieste scenda a 100.000 e non a 150.000, che vi sia un limite fissato in dodici mesi affinché il Parlamento possa rispondere alla richiesta dei firmatari e che, se il Parlamento non approva entro dodici mesi una legge di iniziativa popolare, scatti la possibilità di un *referendum* popolare, se altri 400.000 cittadini lo richiedono, con un *quorum* tarato sulla maggioranza delle persone che hanno votato nell'ultima elezione per la Camera dei deputati, prevedendo anche la possibilità di un voto elettronico. Questo per fare in modo che, all'interno di questa riforma costituzionale, non dimentichiamo la necessità di... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare al Resoconto un'integrazione al mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Passiamo alla votazione. *(Alcuni senatori del Gruppo M5S e la senatrice Bignami fanno cenno di voler intervenire)*.

Avete già parlato. *(Il senatore Cioffi fa cenno di voler aggiungere la firma all'emendamento. Proteste del senatore Marton)*.

Per favore, con calma.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei capire una cosa. È veramente semplice. Rispetto al contenuto dell'emendamento 11.93, mi pare di capire che il Governo abbia accolto un ordine del giorno della senatrice Bignami. Allora vorrei chiedere di aggiungere la firma all'ordine del giorno della senatrice Bignami.

PRESIDENTE. Tutti quelli che desiderano aggiungere la propria firma lo rendano noto. *(Le senatrici Bignami e Fattori fanno cenno di voler intervenire)*.

Ha già parlato, senatrice Fattori.

Procediamo ora alla votazione dell'emendamento 11.1, identico agli emendamenti 11.2, 11.3 e 11.4.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.2, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, 11.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, e 11.4, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 11.5 è stato ritirato.

L'ordine del giorno G11.6 è stato accolto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.7, presentato dal senatore Campanella, fino alle parole «di almeno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.7 e gli emendamenti da 11.8 a 11.36.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.37, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori, fino alle parole «votato entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.37 e l'emendamento 11.38.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.39, presentato dalla senatrice Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.40, presentato dalla senatrice Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.41, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.42, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 11.46, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.48, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 11.50, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.51, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti:*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.53 e gli emendamenti da 11.54 a 11.58.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.59, presentato dai senatori Maran e Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.60, presentato dal senatore Barani, identico all'emendamento 11.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/1 e gli emendamenti 11.5000/2 e 11.5000/3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/5, presentato dalla senatrice De Petris, fine alle parole «votato entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/5 e l'emendamento 11.5000/6.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «votato entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/8 e gli emendamenti da 11.5000/9 a 11.5000/22.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «etico-sociali di cui all'articolo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/25 e gli emendamenti 11.5000/26, 11.5000/27 e 11.5000/28.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «la seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/31 e gli emendamenti da 11.5000/32 a 11.5000/40.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 11.5000/42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 11.5000/43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/44, presentato dal senatore Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sullo stesso».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/45 e l'emendamento 11.5000/46.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/48, presentato dai senatori Candiani e Bisinella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/51, presentato dal senatore Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/53, presentato dal senatore Quagliariello, ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti, fino all'11.89, ad eccezione dell'emendamento 11.66 (testo 3), che è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.90, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.91, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 11.92 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.93.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, ho presentato solo due emendamenti e questo è uno di quelli. È il famoso emendamento di cui parlavo prima e rispetto al quale chiedevo al Governo la stessa disponibilità che ha già dato rispetto all'ordine del giorno della collega Bignami. Voterò, ovviamente, a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.93, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 11.94 è stato ritirato dalla senatrice Bignami e trasformato nell'ordine del giorno G11.94. Il Governo ne ha chiesto la riformulazione. Accetta, senatrice Bignami?

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, è successa una cosa gravissima: ho scoperto un baco informatico che lede veramente la sicurezza di tutti quanti. Non ne parlo perché non voglio che poi venga utilizzato. Ciò accadeva, però, mentre veniva proposta la riformulazione e quindi mi sono un po' distratta. È comunque una cosa seria, i senatori Questori potranno poi informarla più avanti.

Per quel che riguarda la riformulazione volevo chiedere se, per cortesia, oltre al discorso del voto elettronico, si potesse inserire anche la firma digitale. Infatti, durante la raccolta delle firme per il *referendum* sarebbe auspicabile utilizzare questo mezzo - non esclusivo chiaramente, trattandosi di un sistema non ancora utilizzato da tutti - che però darebbe uno spiraglio di modernità a questa riforma che mi sembra davvero arcaica.

PRESIDENTE. Quindi la senatrice Bignami accetta la riformulazione e chiede il parere dei relatori per l'introduzione del voto digitale.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta. *(I due relatori si consultano)*.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, ci siamo consultati perché non c'è un parere unanime. Per quanto mi riguarda, poiché la firma elettronica può servire a far partecipare alle consultazioni referendarie persone che non possono muoversi da casa e che avrebbero difficoltà ad andare ai banchetti, e poiché ormai è utilizzata anche nelle transazioni con la pubblica amministrazione, non ho nulla in contrario.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme e accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G11.94 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.95, presentato dal

senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.96.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, in verità intendevo intervenire anche sull'emendamento 11.95 in quanto era importante specificare alcune cose. In questi emendamenti si porta avanti la partecipazione popolare, quella che soprattutto il PD, con i banchetti fa finta di sostenere mentre nella realtà sta togliendo ai cittadini e al popolo la possibilità, in primo luogo, di votare i propri senatori, in secondo luogo, di avere voce in politica. E questo è inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.96, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.1, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, non vorrei sbagliarmi, però ieri con il presidente Grasso avevamo deciso di esaminare gli articoli di seguito 71 e 75 della Costituzione per attinenza, ovvero il *referendum* propositivo e il *referendum* abrogativo. Se vogliamo procedere diversamente, andiamo pure avanti, ma si tratta di operare per continuità di materia.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo 15, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei dare conto all'Aula degli effetti che la discussione generale ha avuto sull'atteggiamento dei relatori. La 1a Commissione si è occupata della questione del *referendum* nell'intento di trovare un punto più avanzato di equilibrio tra le esigenze, le forme e gli strumenti della democrazia rappresentativa e quelli della democrazia diretta.

Come i colleghi ricorderanno, il testo all'esame dell'Aula, vale a dire quello approvato in Commissione, recava una profonda innovazione.

Mi permetto di spendere due parole proprio perché vorrei evitare che una considerazione superficiale del lavoro fatto dalla Commissione possa condurre a giudizi affrettati, ovviamente al netto di quella che è la legittima strumentalità politica dei giudizi che vengono espressi in Aula.

Con il testo approvato dalla Commissione noi introducevamo due novità sostanziali. La prima era costituita dal fatto che il *quorum*, sul quale valutare la validità del *referendum*, veniva condotto alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche. Ovviamente, se i colleghi riflettono su quella che è stata la partecipazione alle urne alle ultime consultazioni, si renderanno conto che si trattava di una norma che agevolava certamente la possibilità della validità del *referendum*.

La seconda novità riguardava la possibilità che, a metà della raccolta delle firme fissata in 800.000, potesse intervenire la Corte costituzionale per giudicare sull'ammissibilità del *referendum*. Questo,

indubbiamente, costituiva per coloro i quali raccolgono le firme, nel caso in cui la Corte si fosse pronunciata sull'ammissibilità del *referendum*, un potente motore per continuare la raccolta delle firme e per giungere quindi, in maniera agevole, al traguardo delle ulteriori 400.000 firme.

Molti colleghi hanno contestato il fatto che il numero delle firme necessarie tra prima e dopo fosse stato quantificato in 800.000. Non voglio in questa sede fare riferimento alla pur doverosa necessità di attualizzare il numero delle firme necessarie per il *referendum* rispetto all'aumento della popolazione dal 1948 ad oggi, che, attualizzato, porterebbe al numero di 800.000.

I relatori, però, hanno compreso, nel corso della discussione, che il sistema complessivo - certamente mai applicato e di cui, quindi, non si è potuta valutare la convenienza da parte di coloro che hanno in animo di usare lo strumento del *referendum* - aveva fatto criticare fortemente la versione votata dalla Commissione. Quel testo, invece, ripeto che aveva tutta l'intenzione di essere davvero un passo in avanti in quell'equilibrio tra esigenze della democrazia rappresentativa ed esigenze della democrazia diretta, che ha avuto un eco così vasta non solo in quest'Aula ma anche nel Paese.

In considerazione quindi della discussione che si è avviata e che ha individuato, nel numero originario di 500.000 dei sottoscrittori del *referendum*, il numero da considerare adeguato, i relatori hanno presentato un nuovo testo, il 15.5000 (testo 2), che i colleghi potranno trovare a pagina 42 dell'allegato, nel quale vengono previste due ipotesi.

La prima ipotesi è quella che il *referendum* conservi la necessità di una raccolta di 500.000 firme o una richiesta sorretta da 5 consigli regionali, ma prevede anche, nel caso in cui la proposta soggetta a *referendum* abbia il sostegno di 800.000 elettori quindi, sia stata avanzata da 800.000 elettori, che il *quorum* non si calcola sul numero degli aventi diritto al voto, bensì sulla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. Salta da questo testo quel vaglio della Corte costituzionale di cui parlavamo prima.

Mi permetto di dire che resta confermato il fatto che il lavoro che i relatori hanno ritenuto di sottoporre all'Assemblea ha cercato di essere il più possibile riproduttivo della maggioranza dei consensi di quest'Aula, accogliendo molti rilievi, alcuni dei quali probabilmente hanno anche una forte valenza simbolica - mi riferisco al numero di 500.000 - ma certamente corrispondono a valutazioni fatte dalle singole forze politiche circa l'uso che dello strumento *referendum* intendono fare.

L'aver presentato questo testo conduce ad un parere contrario su tutti gli emendamenti e in un invito a ritirarli. C'è poi l'ordine del giorno G15.1 sul quale siamo disponibili ad esprimere un parere favorevole soltanto nel caso in cui venga riformulato. Mi premurerò di far avere la riformulazione alla Presidenza.

PRESIDENTE. Va bene.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1, identico all'emendamento 15.2.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, il discorso è sempre lo stesso ed è molto simile a quello fatto per le leggi di iniziativa popolare. Anche in questo caso, comprendiamo la *ratio* della proposta della relatrice e ci rendiamo conto che rispetto al primo testo si compie un passo in avanti; tuttavia ribadiamo che in questo momento, proprio perché si sta riscrivendo la Parte II della Costituzione, andava effettuato, almeno su questo, uno sforzo reale per "cambiare verso", come il Governo ci ha raccontato molte volte nel corso delle ultime settimane. Avremmo voluto un potenziamento molto più sostanziale degli istituti di democrazia diretta, soprattutto considerata la crisi della politica oggi esistente. In un primo momento, vi era stato addirittura un peggioramento. Adesso, al massimo, vi è un mantenimento e non certo quel miglioramento che sarebbe servito e che si poteva assicurare in un modo semplicissimo: prevedere il *quorum* mobile e relativizzarlo al *quorum* delle

vecchie elezioni politiche e fissare a 650.000 il numero delle firme, elevandolo rispetto alle 500.000 oggi previste e riducendolo rispetto alle 800.000 previste dalla prima stesura.

Questa formulazione avrebbe garantito un meccanismo molto più semplice, mentre temiamo che il sistema dei *quorum* mobili e soprattutto del doppio *quorum* possa provocare, nel corso dei mesi e degli anni che verranno, una difficoltà concreta per tutti i comitati promotori che cercheranno - appunto - di utilizzare gli strumenti della democrazia diretta.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 15.73, che era stato presentato per consentire la referendabilità delle leggi elettorali, che sarebbe stata preclusa dal combinato disposto tra la giurisprudenza della Corte costituzionale, che inibisce il *referendum* abrogativo totale sulla legge elettorale, e il divieto di *referendum* cosiddetto manipolativo, inserito nell'originario testo della Commissione. Il fatto che l'emendamento 15.5000 (testo 2), presentato dai relatori, abbia eliminato questo secondo vincolo rende superfluo l'emendamento 15.73, che quindi il collega Gotor ed io ritiriamo.

GATTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI *(PD)*. Signora Presidente, a noi sono piaciute molto le novità inserite dalla Commissione. Con l'emendamento 15.5000 (testo 2)/4, pertanto, chiediamo semplicemente di passare da 800.000 a 500.000 firme, mantenendo però il vecchio meccanismo, quindi il *quorum* dei votanti alle ultime elezioni politiche.

Proponiamo, inoltre, di sostituire il secondo periodo passando dalle 400.000 alle 250.000 firme necessarie per l'intervento della Corte costituzionale. Si manterrebbe, pertanto, il controllo di ammissibilità del *referendum* della Corte costituzionale a metà cammino.

A noi sembravano novità importanti che andrebbero mantenute. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 15.42 perché gli altri firmatari ed io ci riteniamo soddisfatti della riformulazione del testo testé offerta.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, chiede anche in questo caso che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico? *(La senatrice Rita Ghedini fa un cenno di assenso)*.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MARTON *(M5S)*. Non ho capito chi ha chiesto il voto elettronico.

PRESIDENTE. L'ha chiesto la senatrice Rita Ghedini. *(Commenti del senatore Marton)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, identico all'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, c'è un'altra pallina di carta in uno dei dispositivi elettronici!

PRESIDENTE. Chiedo a chi di dovere di ritirarla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Siete un *bluff*! Siete un *bluff!*

PRESIDENTE. Adesso chiedo a chi di dovere di ritirare la tessera. Grazie, senatore.

Il Senato non approva *(v. Allegato B)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. D'Anna, dove sei?

FORMIGONI *(NCD)*. Vota con voi! Vota con voi!

PRESIDENTE. Invito a ritirare la scheda e, per favore, lei, senatore Ciampolillo, torni a sedere al suo posto. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

Per favore, ci sono gli assistenti in Aula e i senatori Questori che hanno questo compito. Per favore.

CASINI *(PI)*. Andiamo avanti, dai!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dal relatore Calderoli, ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(I senatori D'Anna e Ciampolillo continuano a scambiarsi degli epiteti).*

Senatore D'Anna e senatore Ciampolillo! Accomodatevi ai vostri posti.

AIROLA *(M5S)*. Non si può votare in queste condizioni!

PRESIDENTE. Adesso basta! Chiedo ai senatori Questori di fare il loro mestiere. *(Il senatore Questore De Poli si frappone fra i senatori Ciampolillo e D'Anna).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «lo richiedono».

(Segue la votazione).Se tutti fate silenzio si capisce cosa si vota.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.4 e gli emendamenti da 15.5 a 15.11.

D'ANNA *(GAL)*. Deficienti!

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Mi sta offendendo! Voglio la parola! Voglio la parola, mi sta offendendo! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Voglio la parola! *(Vibrate proteste dai senatori del Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Adesso basta! Senatore D'Anna, la invito ad accomodarsi.

Chiedo all'Aula di consentire a tutte le senatrici e i senatori di essere consapevoli di quello che si vota. Invito tutti a seguire due regole: quando si esce dall'Aula si ritira la scheda e poi la si rimette dentro... *(Proteste del senatore Ciampolillo).* Abbiamo registrato.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Voglio la parola!

PRESIDENTE. No!

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Vivaci proteste del senatore Cappelletti).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.13, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti del senatore Volpi).*

Senatore Volpi, chiedo all'Aula di avere rispetto di quanto la Presidenza dice. Siamo già intervenuti, abbiamo fatto ritirare la scheda da chi nell'Aula è preposto. *(Vibrate proteste dei senatori del Gruppo M5S).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.14, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «valore di legge». *(Segue la votazione)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.16 e l'emendamento 15.17.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Ho chiesto la parola!

CAPPELLETTI *(M5S)*. È una vergogna! Sei una vergogna!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(proteste dal Gruppo M5S)*.

Se continuate ad urlare...

Ho invitato tutti a prendere posto, abbiamo verificato l'illecito. La prego, la smetta! La smetta! *(Vibrate proteste dei senatori Airola e Santangelo).*

Abbiamo verificato l'illecito; gli Uffici sono intervenuti con le persone preposte. Senatore D'Anna, la invito, per favore, a placarsi! Punto!

SANTANGELO *(M5S)*. Si fermi! Non si sta capendo nulla.

CAPPELLETTI *(M5S)*. È sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.20, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 15.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.22, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori, fino alle parole «per deliberare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.22 e l'emendamento 15.23. *(Commenti del senatore Ciampolillo. Il senatore Santangelo scende nell'emiciclo e si avvicina al banco della Presidenza).*

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la invito ad andare al suo posto. Quando l'Aula ascolterà la Presidenza e tutti rimarranno seduti al proprio posto io ripristinerò il mio sguardo verso le persone.

SANTANGELO *(M5S)*. Non vai avanti così! Non vai avanti così! Lo fai parlare.

Sono venti minuti che viene insultato!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, se lei non va al suo posto io proseguo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.24, presentato dal

senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Il senatore Ciampolillo chiede di intervenire)*.

Adesso, per favore, se ciascuno rimane seduto al suo posto, io do la parola alla senatrice Bellot, non a lei, senatore Ciampolillo. *(Proteste del senatore Ciampolillo)*.

Ha facoltà di intervenire, senatrice Bellot. *(Proteste dai Gruppi M5S e GAL. Il senatore Cappelletti tira una pallina di carta nell'emiciclo. Proteste dal Gruppo PD)*.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, una mozione d'ordine. Ma le sembra il modo...

PRESIDENTE. Adesso basta! Lo abbiamo già verificato. Ci sono stati richiami scritti.

Prego, senatrice Bellot.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, devo informarla che è impossibile proseguire. I nostri banchi sono nel mezzo dei due Gruppi che protestano ad alta voce. Le chiediamo di sospendere l'Aula fino a che non si calmerà la situazione

PRESIDENTE. Lei ha assolutamente ragione, le chiedo scusa di aver dovuto alzare la voce per far ascoltare cosa si stava votando. Quindi, se ripristiniamo la calma, io abbasso la voce, voi abbassate la voce e proseguiamo con la votazione dell'emendamento 15.25. *(Il senatore Ciampolillo mostra il Regolamento)*.

Senatore Ciampolillo, il Regolamento lo conosciamo e lo stiamo facendo applicare.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Voglio intervenire sull'ordine dei lavori.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. La prego, senatrice Bignami, siamo in fase di votazione dell'emendamento 15.25.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Presidente, vorrei che questa non fosse ricordata come la giornata della pallina.

PRESIDENTE. La prego.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.27 e l'emendamento 15.28.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 13,09)**

Passiamo all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/1, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Capogruppo Petrocelli... *(Il senatore Petrocelli fa cenno di lasciare la parola al*

senatore Ciampolillo). Senatore Ciampolillo, ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. La ringrazio, signor Presidente. Le comunico che in sua assenza... *(Proteste in Aula. Un nastro tricolore è annodato all'asta del microfono del senatore Ciampolillo)*.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di togliere quel nastro dal microfono. *(Gli assistenti si avvicinano al banco del senatore Ciampolillo per dare esecuzione all'ordine impartito dal Presidente. Il senatore Puglia toglie il nastro)*. Ringrazio il senatore Puglia che si è fatto parte diligente.

Prego, senatore Ciampolillo, lei deve fare un intervento solo sull'ordine dei lavori. Non ho bisogno del riassunto delle puntate precedenti.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Va benissimo. Devo solo dire che il senatore D'Anna mi ha chiamato per dieci o quindici volte «deficiente».

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Voglio che risulti agli atti.

PRESIDENTE. Ma perché vuole mettere a verbale una cosa del genere? Poi qualcuno sottoscrive il verbale. *(Commenti dal Gruppo M5S. Il senatore D'Anna fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Chiudiamo con una battuta.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, per fatto personale: per dire che confermo e sottoscrivo. *(Applausi ironici)*.

PRESIDENTE. Capisco che siamo un po' stanchi e che cominciamo a essere effervescenti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/4, presentato dalla senatrice Gatti e da altri senatori, fino alle parole «ottocentomila elettori».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/4 e l'emendamento 15.5000 (testo 2)/5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/6 e gli emendamenti da 15.5000 (testo 2)/7 a 15.5000 (testo 2)/16.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 15, tranne gli emendamenti 15.42 e 15.73, che sono stati ritirati.

Passiamo all'ordine del giorno G15.0.1, sul quale invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G15.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G15.1 (testo 2), sul quale invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, proponiamo alla senatrice Anitori una riformulazione dell'ordine del giorno G15.1 che consiste nella eliminazione delle parole da «premesso che» fino a «considerato»; nell'eliminazione del secondo capoverso del paragrafo che inizia con «considerato», dalle parole «ad esempio» fino a «sia valida».

Per quanto riguarda l'impegno, esprimiamo parere favorevole fino alle parole «raccolta firma», che vengono anche modificate in «raccolta delle firme».

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Anitori se accetta tale riformulazione.

ANITORI *(Misto)*. Sì, signor Presidente.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G15.1 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 15.0.1 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, che è stato accolto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.4, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, identico all'emendamento 15.0.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vista l'ora, io vado a mangiare.

PRESIDENTE. La prego però di ritirare la sua tessera.

VOLPI *(LN-Aut)*. In sette anni non ho mai usato lo stratagemma della pallina, quindi posso lasciare qui la tessera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del

Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere se qualcuno dei presentatori degli emendamenti volesse illustrarli, ora avrebbe il tempo per farlo.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la Presidenza ha verificato che nessun senatore ha chiesto di illustrare. La invito quindi a procedere all'espressione del parere.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere contrario, o invito al ritiro, su tutti gli emendamenti all'articolo 12, tranne che per l'emendamento 12.64 dei relatori, sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il parere favorevole è di entrambi i relatori, evidentemente.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Sì, signor Presidente, l'emendamento 12.64 è firmato da entrambi.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1, identico agli emendamenti 12.2 e 12.3.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.2, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori e 12.3, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, identico all'emendamento 12.5, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 12.7, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, mi porto avanti, con la paura che poi non mi veda. L'emendamento 12.10 porta la sola firma del senatore Maurizio Romani; in realtà era sottoscritto da me e dal senatore Romani. La firma "Bencini" è stata "divelta", non so perché.

PRESIDENTE. Lo vedremo quando ci arriveremo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.9, presentato dal senatore Chiti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.10. Consideriamo l'emendamento sottoscritto anche dalla senatrice Bencini.

BENCINI *(Misto-ILC)*. In realtà era solo mio all'inizio. È il senatore Romani che ha aggiunto la firma.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.11, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.12, presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.13, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alle parole «votazione finale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.13 e l'emendamento 12.14.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.15, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.16, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «primo comma».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.16 e l'emendamento 12.17.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*terzo comma*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.21 e l'emendamento 12.22.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.23, presentato dal senatoreScilipoti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 12.25, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.26, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.27 risulta precluso.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.28, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.29, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «anche permanenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.32 e l'emendamento 12.33.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.34, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.35 (testo corretto), presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 12.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 12.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 12.38, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, e 12.39, presentato dalla

senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.41.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Mi scusi, Presidente, intervengo solo per denunciare un malfunzionamento. Visto che ormai l'attività legislativa se l'è presa il Governo, i rappresentanti del Governo presenti facessero almeno la fatica di votare con la manina.

PRESIDENTE. Questo non fa parte dell'ordine del giorno. Questi suoi suggerimenti li dia in altra sede, magari sul *web*. *(Vivaci commenti del senatore Airola)*. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Senatore Airola, se lei voleva creare una provocazione, c'è riuscito. Adesso basta. *(Vivaci commenti del senatore Airola)*. Senatrice Bottici, intervenga lei in quanto senatrice Questore, grazie.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Governo o».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.43 e l'emendamento 12.44.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sia discusso».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.45 e l'emendamento 12.46.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.49,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sua approvazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.49 e l'emendamento 12.50.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.51.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché la senatrice Bulgarelli lo fa proprio, lo metto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.51, presentato dal senatore Ruta, ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 12.53, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.57, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 12.59, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.60, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.61, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.62, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

COLLINA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.63.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.64, presentato dal relatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.63 sarebbe stato in caso assorbito.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.65, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.69, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «indicato come».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.70 e l'emendamento 12.71.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.72, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.75, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.76.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 12.76.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.76, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.77, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «votazione finale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.77 e l'emendamento 12.78.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.79, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.80, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.80 e gli emendamenti da 12.81 a 12.85.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.86, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.87, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «*secondo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.88 e l'emendamento 12.89.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.90, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «proposto o».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.90 e l'emendamento 12.91.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.92, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.93, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.94, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «senza modifiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.94 e l'emendamento 12.95.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.97, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.98, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.99, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 12.103, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.104, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 12.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.107.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, ho rinunciato all'illustrazione dell'emendamento per facilitare i lavori, ma chiedo di allegare al Resoconto della seduta il testo dell'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, oggi è la giornata dei "bachi". Nel mio dispositivo di voto appare il numero sei come votazione. Non vorrei si sovrapponesse con la votazione numero sei dell'inizio della giornata. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua premura, senatrice Bignami.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.107, presentato dal senatore Di Maggio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.108, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.3, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,39, è ripresa alle ore 15,12).

In memoria delle vittime dell'alluvione nel Trevigiano

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiederei l'attenzione dei colleghi dell'Aula e ringrazio la Presidenza per avermi concesso la parola.

Vorrei ricordare che in questo momento nel Trevigiano, la mia zona natale, si sono avviate le esequie delle vittime della terribile tragedia occorsa nel Comune di Refrontolo e nei Comuni limitrofi.

Chiederei alla Presidenza di concedere, in segno di vicinanza di noi tutti, dell'Assemblea e di questa istituzione alle famiglie e alle popolazioni colpite, un minuto di raccoglimento. Ne sarei molto grata.

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Partecipo a nome dell'Assemblea del Senato al dolore della cittadinanza e di tutta l'Italia per questa tragedia, e invito tutti ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

Con la speranza che tragedie del genere non debbano più succedere. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 15,14)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge costituzionale.

Senatore Calderoli, come intende procedere?

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, sull'*iter* dei nostri lavori le chiedo se è possibile ripartire dall'esame dell'articolo 31 (*alias* 118 della Costituzione), proseguire poi con gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, per tornare poi all'articolo 116 della Costituzione (articolo 29 del disegno di legge) su cui avevamo accantonato un unico emendamento che è in via di soluzione, dopodiché passare alle disposizioni finali e alle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 31.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1, identico all'emendamento 31.2.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 31.2, presentato dal senatore Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.3, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta precluso l'emendamento 31.6.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.5, presentato dai senatori Compagnone e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.7, presentato dai senatori Compagnone e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.8, presentato dai senatori Bonfrisco e Compagnone, sostanzialmente identico all'emendamento 31.9, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.10, presentato dai senatori Longo Eva e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.11, presentato dal senatore Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.12, presentato dal senatore Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.13, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.14, presentato dalle senatrici Bonfrisco e Longo Eva, sostanzialmente identico all'emendamento 31.15, presentato dai senatori Milo e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.16, presentato dai senatori Minzolini e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.17, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.18, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.19, presentato dai senatori D'Anna e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.20, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.21, presentato dai senatori Minzolini e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.22, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.23, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.24, presentato dai senatori Bonfrisco e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.25, presentato dai senatori Milo e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.26, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.27, presentato dai senatori D'Anna e Bonfrisco, identico all'emendamento 31.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.29, presentato dai senatori Longo Eva e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.30, presentato dai senatori Longo Eva e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.31, presentato dai senatori Milo e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.32, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.33, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.34, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.35, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni, identico all'emendamento 31.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.37, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo, identico all'emendamento 31.38, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.39, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.41,

presentato dai senatori Tarquinio e Bruni, fino alle parole «il terzo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.41 e l'emendamento 31.42.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.43, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio, identico all'emendamento 31.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.45, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.46, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.47, presentato dai senatori Bruni e Longo Eva, identico all'emendamento 31.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.49, presentato dalle senatrici Longo Eva e Bonfrisco, identico all'emendamento 31.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.51, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna, identico all'emendamento 31.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.53, presentato dai senatori Milo e D'Anna, identico all'emendamento 31.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.55, presentato dai senatori Bruni e Milo, identico all'emendamento 31.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.57, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, identico all'emendamento 31.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.59, presentato dai senatori D'Anna e Minzolini, identico all'emendamento 31.60, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.61, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.62, presentato dai senatori Compagnone e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.63, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.63a, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.64, presentato dai senatori Longo Eva e Tarquinio, identico all'emendamento 31.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.66, presentato dai senatori Bruni e Milo, identico all'emendamento 31.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.68, presentato dai senatori Bruni e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.69, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.70, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.71, presentato dai senatori Milo e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.72, presentato dai senatori Bruni e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.73, presentato dai senatori D'Anna e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.74, presentato dai senatori Milo e D'Anna, fino alla parola «Stato».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.74 e gli emendamenti 31.75 e 31.76.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.77, presentato dai senatori Bruni e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.78, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alla parola «Regioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.78 e gli emendamenti 31.79 e 31.80.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.81, presentato dai senatori Bruni e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.82, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.83, presentato dai senatori Bruni e Bonfrisco, identico all'emendamento 31.84, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.85, presentato dai senatori Tarquinio e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.86, presentato dai senatori Bonfrisco e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.87, presentato dai senatori

D'Anna e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.88, presentato dai senatori Compagnone e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.89, presentato dai senatori Bonfrisco e D'Anna, fino alle parole «*lettere* a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.89 e gli emendamenti da 31.90 a 31.102.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.103, presentato dai senatori Minzolini e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.104, presentato dai senatori Compagnone e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.105, presentato dai senatori Milo e D'Anna, identico all'emendamento 31.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.107, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.108, presentato dai senatori Tarquinio e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.110, presentato dai senatori Compagnone e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.112, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone, fino alle parole «di efficienza».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.112 e l'emendamento 31.113.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 31.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.116, presentato dai senatori Bruni e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.117, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.118, presentato dai senatori D'Anna e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.119, presentato dai senatori Longo Eva e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.120, presentato dai senatori Tarquinio e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.121, presentato dai senatori Milo e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.122, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.123, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.124, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.125, presentato dai senatori Bruni e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.126, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.127.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 31.127 e lo trasformo nell'ordine del giorno G31.127, attraverso il quale si rivolge l'invito al Governo a promuovere quanto più possibile la gestione privata dei servizi pubblici locali, tranne nei casi ove, diversamente, la gestione pubblica risulti più conveniente per il bene pubblico.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G31.127.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G31.127.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G31.127 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 31.128 è stato trasformato dai proponenti in un ordine del giorno, che è assorbito dall'accoglimento dell'ordine del giorno G31.127.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.129, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, vi annuncio che è stato presentato dal relatore Calderoli l'emendamento 40.10, che è in distribuzione. Potranno essere presentati subemendamenti a tale emendamento entro venti minuti.

Ne leggo il testo prima che venga distribuito: «*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da* "allo scioglimento" *fino a* "Camere" *con le seguenti*: "alla prima conclusione naturale della legislatura di entrambe le Camere"». *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Quagliariello)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 32.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 32.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.2.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.4, identico all'emendamento 32.5.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 32.4.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.8, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.10, presentato dalla senatrice Lanzillotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.12, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.16, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.17, presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori, identico all'emendamento 32.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.19, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.20.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. L'emendamento affronta il problema delle Regioni insulari che sono estremamente svantaggiate in tutti campi, a partire da quello infrastrutturale. L'emendamento mette in Costituzione la possibilità di effettuare interventi perequativi in questo campo. Ricordo che non c'è un solo chilometro ad alta velocità ferroviaria sia in Sardegna che in Sicilia. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. È un problema tecnico. Non abbiamo tolto la parola, perché il microfono continua a lampeggiare. Concluda.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Per venire incontro a queste esigenze dovute all'insularità di queste Regioni che le rende del tutto peculiari, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento e invito tutta l'Aula a votarlo.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Chiedo al senatore Bocchino se posso aggiungere la firma all'emendamento 32.20.

URAS *(Misto-SEL)*. Presidente, aggiungo anch'io la mia firma a questo emendamento.

COMPAGNONE *(GAL)*. Anch'io lo sottoscrivo, Presidente.

COTTI *(M5S)*. Presidente, anch'io aggiungo la mia firma.

GIARRUSSO *(M5S)*. Lo sottoscrivo anch'io, Presidente.

FLORIS *(FI- PdL XVII)*. Presidente, anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 32.20.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Chiunque voglia aggiungere la firma faccia pervenire la richiesta per iscritto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.20, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 32.21 è decaduto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.22, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.23, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.24, presentato dal senatore Azzollini, identico all'emendamento 32.25, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Presidente, c'è una pallina di carta nella postazione del senatore Ruvolo.

PRESIDENTE. Senatore Barani, si faccia parte diligente. *(Il senatore Segretario Barani si reca tra gli scranni ed estrae la tessera dalla postazione del senatore Esposito Giuseppe)*. *(Commenti ironici e applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.29, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei chiarire una cosa: il senatore Barani ha votato doppio, avendo la luce accesa sia davanti al suo posto sia sul banco della Presidenza?

PRESIDENTE. Abbiamo atteso che tornasse sul banco della Presidenza per votare, senatrice Bignami.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. L'ho visto consegnare la tessera disattesa che ha prelevato ad un assistente parlamentare. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Si tratta di un'altra tessera, senatrice, che è poi quella disattesa che ha ritirato, quindi ha compiuto una missione.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 32.30 è decaduto.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, sarò veloce nel dire che desidero fare mio l'emendamento 32.30 ed insisto per la votazione.

Il comma inserito da questo disegno di legge introduce una specifica sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza, che vuol dire tutto e niente. Non si capisce, cioè, che senso abbia tutto questo introdurre, e mi riferisco al periodo: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale...» eccetera. Non si tratta di una cosa casuale, insomma, ma è stata introdotta all'articolo 119 nella Costituzione una specifica dal punto di vista della destinazione delle risorse.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Crimi. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.30, presentato dal senatore D'Alì, decaduto e fatto proprio dal senatore Crimi.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, senatore Giarrusso, avrebbe dovuto essere più tempestivo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emandamento 32.32.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Presidente, ritiro l'emendamento 32.32.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Buccarelli.

BULGARELLI *(M5S)*. Se c'è qualcuno che si chiama Buccarelli e vuole parlare, prego.

PRESIDENTE. Scusi, Bulgarelli.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vale sempre la questione di stamattina?

PRESIDENTE. No, non vale: lei ha avanzato una richiesta su quel determinato articolo, che non vale anche per gli altri emendamenti che sono stati ritirati e che erano riferiti a tutti gli altri articoli. Deve avanzare la richiesta articolo per articolo.

BULGARELLI *(M5S)*. Allora, signor Presidente, chiedo di poter fare miei tutti gli emendamenti che, presentati all'articolo 32, sono stati ritirati, ed insisto per la votazione, (anche da parte di Buccarelli!).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, soltanto da parte della senatrice Bulgarelli. *(Ilarità)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.32, presentato dalla senatrice Lanzillotta, ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.33, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.34, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 32.35, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 32.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «sanitarie».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.37 e l'emendamento 32.38.

Senatrice Lanzillotta, è inutile ritirare l'emendamento 32.39 perché la senatrice Bulgarelli ne chiede comunque la votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.39, presentato dalla senatrice Lanzillotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.41, presentato dal senatore Tosato e da altri senatori, identico all'emendamento 32.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 32.43, identico all'emendamento 32.44.

PAGLIARI (PD). Presidente, ritiro l'emendamento 32.43.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Pagliari, ma la senatrice Bulgarelli lo fa proprio.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.43, presentato dal senatore Pagliari e da altri senatori, ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli, identico all'emendamento 32.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.46, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.49.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, è importante soffermarsi sull'emendamento 32.49. Do il mio voto...

PRESIDENTE. Il suo voto è in dissenso?

PUGLIA *(M5S)*. No, do il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Il suo Gruppo non vota e mi è stato detto stamattina che chiunque parla e alza la mano è in dissenso.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, in dissenso.

Chiedo anche alla senatrice De Petris di sottoscrivere l'emendamento. È infatti fondamentale andare a dare misure premianti alle Regioni che hanno una certa virtù. Sono campano e mi sono scocciato che i leghisti ogni volta attacchino la Campania. È quindi assolutamente fondamentale mettere in Costituzione questa specifica. *(Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Anche io ho origini insulari.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.50, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 32.52, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, fino alle parole «di entrata».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.52 e l'emendamento 32.53.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro o altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo ovviamente il mio emendamento 33.5000 e l'emendamento 33.6 (testo 2).

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Vuole fare propri tutti quelli ritirati?

BULGARELLI *(M5S)*. Sì, signor Presidente, però vorrei anche fare una precisazione. Stamattina abbiamo fatto più di un articolo e io ho richiesto questa cosa solo una volta. Oggi pomeriggio, se vuole, la chiederò per ogni articolo.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto un solo articolo stamattina, l'articolo 10.

BULGARELLI *(M5S)*. No, no.

PRESIDENTE. Finché c'ero io era così, stia sicura.

BULGARELLI *(M5S)*. Prima di pranzo ne abbiamo fatti più di uno, forse con un Vice Presidente.

PRESIDENTE. Appunto.

L'emendamento 33.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.2.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, visto che l'emendamento 33.2 tratta una materia leggermente diversa da quelle affrontate fino a adesso e introduce una cosa nuova, le chiedo se concede 30 secondi ora a me per illustrarlo e poi altrettanti al senatore Cotti per illustrare l'emendamento successivo, il 33.3.

Questo emendamento serve per evitare l'utilizzo di parti di territorio nazionale per attività militari senza l'intesa con la Regione o con la Provincia autonoma. In sostanza, per poter utilizzare parti di territorio (ci riferiamo in particolare alla Sardegna, a Ghedi, ad Aviano, al MUOS e a tante situazioni che ci sono in Italia) per attività militari, in particolare attività militari estere, serve l'intesa con le Regioni interessate. Questo è l'emendamento che chiediamo di votare. Fateci un pensierino, perché comunque non va a cambiare l'impianto della legge. Sarebbe interessante dare una risposta ai territori che sono in questo momento... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Crimi ha già chiarito per il Gruppo. Tempo non ne avete.

COTTI *(M5S)*. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Cotti, non utilizziamo l'ordine dei lavori per dire delle cose. Capisco che per la sua Regione il discorso vale anche per quello. Le concedo dieci secondi per dirci il suo pensiero.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere se gli emendamenti 33.2 e 33.3 possono essere posti

ai voti separatamente, visto che sono diversi, anziché votare la prima parte del primo per poi precludere l'altro; tanto sono solo due votazioni. L'emendamento 33.3 riguarda solo le aree per le esercitazioni a fuoco, mentre l'emendamento 33.2 del senatore Crimi riguarda tutte le aree militari.

PRESIDENTE. D'accordo, faremo due votazioni.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere da parte di tutto il mio Gruppo gli emendamenti 33.2 e 33.3 ed annuncio su di essi il voto favorevole.

SERRA *(M5S)*. Presidente, anch'io aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Il senatore Crimi accetta le sottoscrizioni?

CRIMI (M5S) Sì, accetto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.3, presentato dai senatori Cotti e Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.5000/1, presentato dalla senatrice D'Adda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.5000, presentato dalla relatrice Finocchiaro.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.6 (testo 2).

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo cortesemente al senatore Sacconi di poter sottoscrivere questo emendamento in quanto penso che vada nella direzione giusta, ovvero quella di responsabilizzare le figure che sono spesso causa di disastri finanziari per le Regioni. Mi dispiace solo che non sia integrato dal fatto che le stesse, in qualche modo, debbano restituire il danno che hanno creato. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, è d'accordo con la sottoscrizione?

SACCONI *(NCD)*. Con molto, molto piacere. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.6 (testo 2), presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.7, presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33, nel testo emendato.

(Segue la votazione). *(Brusio)*. Senatore Airola? Senatore Airola?

AIROLA *(M5S)*. Stavo parlando.

PRESIDENTE. Perché si sorprende? Lei parla quando non deve parlare!

AIROLA *(M5S)*. Ma parlano tutti!! Se la prende con me?

PRESIDENTE. **Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 33.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 34.1.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Gli emendamenti presentati all'articolo 34 che verranno ritirati li sottoscrivo io al posto della senatrice Bulgarelli.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore Mauro Giovanni, ritirato e fatto proprio dal senatore Scibona, sostanzialmente identico agli emendamenti 34.2, presentato dai senatori Milo e Compagnone, e 34.3, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.4, presentato dai senatori Bonfrisco e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.7.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Come detto, lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.7, presentato dalla senatrice Lanzillotta, ritirato dalla proponente e fatto proprio dal senatore Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 34.8 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.9, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 34.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.0.2.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma a questo emendamento che mi sembra una logica conseguenza rispetto all'introduzione di un *quorum* ribassato sui *referendum* a livello nazionale.

Per quelli di approvazione dello Statuto in questo modo si introduce il principio che il *quorum*, una volta raggiunta la maggioranza degli aventi diritto, se non c'è una contraria maggioranza...

PRESIDENTE. Senatore Crimi, siccome non c'è né il senatore D'Anna, né il senatore Milo...

CRIMI *(M5S)*. Lo faccio mio.

Mi sembra una logica conseguenza a quanto detto in merito al *referendum* nazionale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.2, presentato dai senatori D'Anna e Milo, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.3, presentato dai senatori D'Anna e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.4, presentato dal senatore Compagna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati

e sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Il parere è contrario su tutti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 35.2.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, solo per richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento a mia prima firma, che prevede di risolvere questa inaccettabile situazione della Regione Calabria, dove il Presidente della Giunta, a seguito di sentenza, si è dimesso e continua a mantenersi in piedi la Giunta regionale con il relativo Consiglio regionale.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere a nome di tutto il Gruppo M5S l'emendamento 35.2.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, acconsente?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, anzitutto avevo chiesto anch'io di sottoscrivere l'emendamento su cui esprimeremo il nostro voto favorevole. Volevamo ricordare in quest'Aula che è vergognoso che dopo tanti mesi in Calabria ancora non siano state indette le elezioni. Cogliamo l'occasione con questo emendamento per richiedere al Governo di intervenire. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC e della senatrice Mussini)*.

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, anch'io intendo sottoscrivere l'emendamento 35.2.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo sottoscrivo l'emendamento 35.2.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.2, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori, fino alle parole «sicurezza nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto precluse la restante parte dell'emendamento 35.2 e l'emendamento 35.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, siamo in votazione, potrà intervenire sull'emendamento successivo.

NUGNES *(M5S)*. Presidente, voglio intervenire su questo!

PRESIDENTE. Calma, senatrice, lei aveva alzato la mano troppo in anticipo. Annulliamo la votazione, senatrice Nugnes; siccome lei oggi non ha parlato voglio sentire la sua voce.

NUGNES *(M5S)*. La ringrazio, Presidente.

Io ci tengo a sottoscrivere questo emendamento perché trovo effettivamente un'aberrazione che il Senato della Repubblica che, come si prospetta, sarà formato dai Presidenti delle Regioni decida sullo scioglimento delle Regioni stesse. Dobbiamo far presente che un articolo in Costituzione prevede che ci sia addirittura una Commissione di deputati e senatori a esprimere un parere sull'eventuale scioglimento dei Consigli regionali, quindi una selezione delle Camere. Mentre... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Grazie, abbiamo compreso lo spirito della sottoscrizione e anche del voto.

GIARRUSSO *(M5S)*. La lasci terminare! Anche per due secondi, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la richiamo all'ordine.

Senatrice De Petris, accetta la sottoscrizione?

DE PETRIS *(Misto - SEL)*. Accetto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 35.9 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.0.1.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, le vorrei chiedere anzitutto, quando fa votare gli articoli, di dare qualche secondo in più per spostare le palline, ma questo non c'entra con la mia richiesta di intervento.

Intendo sottoscrivere l'emendamento 35.0.1 della collega De Petris, se me lo concede, perché effettivamente introduce la possibilità che il Governo, oltre a poter porre la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, possa anche avere la facoltà di porre la questione di merito, in caso di una legislazione regionale eccedente le proprie competenze davanti al Senato.

Se questo Senato è proprio il luogo in cui le Regioni si incontrano - ripeto, è quello che avete voluto voi - che vi sia almeno la coerenza di dargli una funzione minima di raccordo delle Regioni: se una Regione va oltre le sue competenze, che il Senato possa essere investito del compito di entrare nel merito per capire se ciò va a collidere con gli interessi di altre Regioni.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, acconsente alla richiesta del senatore Crimi di aggiungere la propria firma all'emendamento?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 35.0.2 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 35.0.4 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.5, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 35.0.6 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 35.0.7 si intende decaduto.

Gli emendamenti 35.0.8, 35.0.9 e 35.0.10 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 35.0.12 è stato ritirato.

Passiamo all'articolo 36, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti. Diversamente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.1, presentato dai senatori Palma e Falanga, identico all'emendamento 36.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 16,18)**

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, solo per segnalare che poco fa ho sbagliato ad esprimere il mio voto sull'emendamento 36.1: volevo votare a favore e invece ho votato contro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la sua intenzione di voto rimarrà agli atti.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 36.3 si intende decaduto.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.3, presentato dal senatore D'Alì, decaduto e fatto proprio dal senatore Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.4, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.6.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo al senatore Falanga di poter apporre la mia firma all'emendamento 36.6.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo anch'io al senatore Falanga di poter apporre la mia firma all'emendamento 36.6.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.6, presentato dal senatore Palma e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 36.8 è precluso.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 36.0.1 è precluso.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.3, presentato dal senatore Compagna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 36.0.4.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, dal momento che la reiezione di questo emendamento precluderà la discussione del successivo 36.0.5, intervengo sull'emendamento 36.0.4.

Esso prevede che il *referendum* popolare sia obbligatorio in caso di approvazione. In ogni caso, il *referendum* popolare deve essere obbligatorio e svolto senza *quorum*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 36.0.4, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori, fino alle parole «*referendum* popolare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 36.0.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.0.6.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, c'è stato impedito di votare due emendamenti interessanti, uno a firma del senatore Casini e uno a firma del senatore Gasparri, perché il presidenzialismo non era compreso nella rubrica, dove si parla infatti di superamento del bicameralismo, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione del CNEL e revisione del Titolo V della Costituzione.

Noi stiamo ora parlando della revisione dell'articolo 138 della Costituzione che appartiene al Titolo VI. Come mai questo emendamento è ammesso, pur essendo estraneo alla rubrica, mentre ci è stato impedito di trattare altri punti? *(Applausi della senatrice Bignami).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.6, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CRIMI *(M5S)*. Ma il senatore Divina le ha fatto una domanda!

PRESIDENTE. Se lo riterranno, in seguito i relatori risponderanno al senatore Divina.

AIROLA *(M5S)*. Ma è la Presidenza che deve rispondere!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ritiro l'emendamento 36.0.8.

SCIBONA *(M5S)*. Lo faccio mio e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.8, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato e fatto proprio dal senatore Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.9, presentato dai senatori Buemi e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.10, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché l'articolo 37 è attualmente oggetto di valutazione, ne dispongo l'accantonamento.

Torniamo all'articolo 29, i cui emendamenti 29.25, 29.26 e 29.27 sono stati accantonati nella seduta di ieri.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, l'emendamento 29.25, presentato dal senatore Santini e da altri senatori, è stato riformulato dal proponente limitando la possibilità dell'ulteriore attribuzione di competenze alle Regioni, oltre a quelle già previste dal testo della Commissione, esclusivamente a quelle in materia di governo del territorio. Su tale riformulazione il parere dei relatori è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, se ho ben capito c'è una nuova formulazione dell'emendamento, che ci dovrebbe far pervenire per valutare l'eventuale preclusione degli emendamenti successivi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, credevo che lei ne fosse in possesso. Le chiedo scusa.

PRESIDENTE. No, mi spiace. Neppure il Governo ce l'ha. Siamo quindi in attesa della nuova formulazione di cui daremo esatta lettura. *(Il relatore Calderoli consegna il testo alla Presidenza)*.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, si può vedere il testo?

PRESIDENTE. Colleghi, per rendere comprensibile l'oggetto della nostra discussione, la senatrice Segretario darà lettura della riformulazione dell'emendamento 29.25 nel testo su cui si sono espressi favorevolmente i relatori.

SAGGESE, *segretario*. *Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole*: «lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)» con le seguenti: «lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio». *b) dopo le parole*: «sentiti gli enti locali, nel rispetto» *inserire le seguenti*: «dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e».

PRESIDENTE. Il Governo è in grado di valutare questo testo?

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Sì, signora Presidente,

però vorremmo proporre al senatore Santini un'ulteriore riformulazione al fine di poter esprimere un parere favorevole. La riformulazione che proponiamo consiste nell'escludere dal testo dell'emendamento la lettera *b)*.

PRESIDENTE. I relatori sono d'accordo sulla proposta testé formulata?

FINOCCHIARO, *relatrice*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Santini, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

SANTINI *(PD)*. Sì, signora Presidente.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, capisco che siamo considerati come un soprammobile di quest'Aula, però avremmo bisogno del testo per valutarlo attentamente, anche in considerazione dei due pareri espressi.

PRESIDENTE. Sospendo dunque la seduta per cinque minuti, per poter fotocopiare il testo e distribuirlo all'Assemblea affinché possa valutarlo.

(La seduta, sospesa alle ore 16,29, è ripresa alle ore 16,37).

La seduta è ripresa.

Il senatore Crimi, che aveva chiesto di poter leggere il testo dell'emendamento 29.25 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo, accettata dai relatori e dal presentatore, è in grado di esprimere una sintetica valutazione?

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, il collega Gaetti mi faceva notare che non c'era nessuno in Aula e l'emendamento stava per essere bocciato, a causa dell'assenza della maggioranza.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, la maggioranza si tutela da sola.

CRIMI *(M5S)*. Mi preoccupo per il Governo. Visto che è andato sotto due volte, una terza sarebbe stata deleteria.

In merito alla lettera *a)* dell'emendamento 29.25 (testo 2), su cui è stato espresso parere favorevole, non faccio nessun rilievo poiché lascia indifferenti.

Invece la seconda parte dell'emendamento, ci sembra essenziale. È doveroso introdurla perché comunque stabilisce che siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*. Parliamo di diritti civili e di equità sociale. Quindi, anche se viene data la facoltà ulteriore alle Regioni di poter legiferare su queste materie, è importante che almeno siano garantiti quei diritti. Pertanto o l'emendamento viene accolto tutto intero o il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.25 (testo 2), presentato dal senatore Santini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 29.26 e 29.27.

Passiamo all'ordine del giorno G29.35, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Uras, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

URAS *(Misto-SEL)*. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G29.35, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento l'emendamento 37.8, che reca modifiche alla Parte I della Costituzione che non risultano in correlazione diretta al testo approvato dalla Commissione.

Dichiaro altresì improponibili, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, gli identici emendamenti 37.9 e 37. 10.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti dichiarati proponibili.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati, diversamente il parere è contrario su tutti.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.3, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.4, presentato dal senatore Turano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 37.6, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.7, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 37.8, 37.9 e 37.10 sono improponibili.

L'emendamento 37.11 è stato ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Scibona.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.11, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Scibona, identico agli emendamenti 37.12, presentato dal senatore Minzolini, 37.13, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, 37.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori e 37.15, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 37.16 è precluso dall'approvazione dell'articolo 2.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.17, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.18, identico agli emendamenti 37.19, 37.20 e 37.21.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signora Presidente, desidero ritirare l'emendamento 37.18.

PRESIDENTE. La senatrice Bulgarelli aveva già avanzato al richiesta di fare propri tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 37 che venissero ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.18, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli, identico agli emendamenti 37.19, presentato dal senatore Minzolini, 37.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 37.21, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.22, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.23, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.25, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 37.27, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, e 37.28, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.29, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.30, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.33, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.34, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.35, presentato dal senatore Azzollini, identico all'emendamento 37.60, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.37, presentato dal senatore Tocci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.38, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.39, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.41, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, identico all'emendamento 37.42, presentato dalla senatrice De

Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.43, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.45, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.46, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.48, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.52, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 16,51)**

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.56, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.57, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.59, presentato dalla senatrice De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, ho notato che all'emendamento 38.5, a prima firma del senatore Crimi, manca la mia firma. Poiché ritengo che sia un emendamento di importanza primaria e fondamentale, vorrei venisse apposta.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, conviene?

CRIMI *(M5S)*. Sì.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Prima di procedere, vorrei fare delle comunicazioni. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 38, la Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti 38.76, limitatamente al comma 13-*ter* (pagina 715 del fascicolo degli emendamenti), 38.99 (pagina 722) e 38.0.1 (pagina 722), in quanto sono diretti a modificare lo Statuto di autonomia della Regione Siciliana.

La Presidenza non considera ammissibile l'emendamento 40.10, presentato dal relatore senatore Calderoli, poiché condiziona l'entrata in vigore della legge costituzionale ad un evento incerto, che in astratto potrebbe anche non realizzarsi per un tempo indefinito. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut)*. La conclusione naturale della legislatura teoricamente potrebbe non esserci mai, in quanto potrebbe essere sciolto di volta in volta, e quindi è un tempo indefinito. *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Senatore Calderoli, se vuole, lo può riformulare.

Ricordo che la Presidenza aveva fissato il termine per la presentazione delle richieste di votazione a scrutinio segreto il 22 luglio alle ore 20, in ossequio alla prassi che prevede un congruo tempo a disposizione della Presidenza per la valutazione della conformità ai requisiti richiesti dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento. Successivamente alla scadenza del suddetto termine, la senatrice De Petris ha segnalato l'omissione, nell'elenco da lei indicato, di due emendamenti all'articolo 38, a causa di un mero errore materiale. A tale richiesta la Presidenza ha ritenuto di dare risposta negativa per le vie brevi, anche per*par condicio* con gli altri senatori.

Pochi minuti fa è pervenuta alla Presidenza un'ulteriore richiesta di votazione a scrutinio segreto su quattro subemendamenti (38.13/1, 38.13/2, 39.5000/1 e 39.5000/2) riferiti ad emendamenti presentati ieri dai relatori. Anche tale richiesta viene considerata non tempestiva, perché l'annesso dove sono stampati i suddetti testi era in distribuzione già da questa mattina; pertanto la votazione avverrà a scrutinio palese. *(Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut. Proteste dal Gruppo M5S)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ovviamente comprendiamo che il mancato accoglimento della richiesta sull'emendamento 38.25 sia dipeso da una nostra mancanza, quando abbiamo presentato l'elenco nei termini stabiliti dalla Presidenza; quindi su questo non insistiamo e diciamo di aver sbagliato. Ma ieri, quando sono stati presentati i subemendamenti, non è stato stabilito dalla Presidenza nessun termine di scadenza per la richiesta dei voti segreti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi era impossibile per noi chiedere il voto segreto su subemendamenti che sono stati depositati ieri. Poi lei è liberissimo di dire che nel merito non viene concesso, ma questa è un'altra cosa dal dire che il voto segreto non è concesso perché non abbiamo rispettato i limiti di tempo che sono stati previsti dalla Presidenza, anche perché nel Regolamento non è indicato nessun limite di tempo, a meno di quelli previsti espressamente dalla Presidenza, per la richiesta di voti segreti. *(Applausi dal*

Gruppo Misto-SEL).

PRESIDENTE. Mi pare di avere detto, nella lettura dello *speech*, che è una prassi consolidata quella di poter dare il tempo di valutare. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S*).

NUGNES *(M5S)*. Vogliamo Schifani.

SANTANGELO *(M5S)*. Ti sei venduto l'anima.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 38.13 (testo 2) e contrario ai subemendamenti 38.13 (testo 2)/1 e 38.13 (testo 2)/2. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 38.47 e 38.57. Sull'emendamento 38.69 c'è un parere diverso dei relatori: favorevole da parte della relatrice Finocchiaro e contrario da parte mia. Quest'emendamento riguarda l'indennità dei senatori a vita e, visto che il Governo ha sempre sostenuto che nessuno deve percepire un'indennità diversa da quella della propria carica istituzionale, personalmente sono contrario che si introduca un'indennità particolare per gli stessi.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 38.88 e 38.89, di cui il senatore Laniece ha presentato una riformulazione.

Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G38.5000.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme ai relatori e, per quanto riguarda l'emendamento 38.69 su cui c'è discordanza tra i relatori, si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 38.5000 è pertanto accolto.

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 38.1 e 38.2 sono decaduti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.3, identico all'emendamento 38.4.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. *(Proteste del senatore Airola)*.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 38.4, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CRIMI *(M5S)*. Sei un procuratore antimafia! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 38.5 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo 2.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.6, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

FATTORI *(M5S)*. Avete paura di dire quello che pensate!

PRESIDENTE. Leggiamo la nuova formulazione dell'emendamento presentato dal senatore Calderoli all'articolo 40. *(Applausi ironici dei senatori Crimi e Airola all'ingresso in Aula del senatore Verdini)*.

CASTALDI *(M5S)*. È amico tuo!

PRESIDENTE. «Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "le Camere", aggiungere le seguenti: "e comunque non prima del 18 novembre 2016".

Questo emendamento è ammissibile in quanto indica una data precisa. È questo il punto della

questione. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è di dieci minuti.

SANTANGELO *(M5S)*. E il voto segreto, signor Presidente, quando lo determina?

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 38.8, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.9, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CRIMI *(M5S)*. Dieci minuti!

MARTON *(M5S)*. Fa finta di niente...

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Puoi dire no, Grasso! *(Commenti del senatore Crimi)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 38.12 è precluso.

CIOFFI *(M5S)*. Ti sei giocato l'onore di una vita!

PUGLIA *(M5S)*. È una farsa!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.13 (testo 2)/1, presentato dai senatori Ricchiuti e Tocci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.13 (testo 2)/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Vibrate proteste dei senatori Crimi, Santangelo, Airola e Marton)*.

MARTON *(M5S)*. Una cosa veramente schifosa!

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, gentilmente, siccome abbiamo la possibilità di presentare dei subemendamenti le chiedo di concedere una sospensione di dieci minuti.

PRESIDENTE. Per presentare gli emendamenti al testo presentato dal senatore Calderoli? Si può fare... *(Vibrate proteste del Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Quindi, una mano dentro al buco e con l'altra si scrive? Come si può fare un emendamento? Dimenticavo, voi avete la pallina!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.13 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano assorbiti gli emendamenti 38.24, 38.25 e 38.26 e preclusi gli emendamenti da 38.27 a 38.43.

CRIMI *(M5S)*. Non si può neanche subemendare! *(I senatori del Gruppo M5S rivolgendosi ai giornalisti denunciano la mancata concessione di una sospensione)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 38.14 è stato ritirato. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

Consentite il proseguimento dei lavori d'Aula. Invito i senatori Questori ad intervenire.

Senatore Airola, la richiamo all'ordine. Senatore Crimi, la richiamo all'ordine. Senatore Marton, la richiamo all'ordine. Senatore Cioffi, la richiamo all'ordine.

CRIMI *(M5S)*. Chiama la polizia!

AIROLA *(M5S)*. Arrestatemi!

CIOFFI *(M5S)*. Richiamateci tutti. Ci dovete richiamare tutti!

PRESIDENTE. Possiamo proseguire i lavori oppure no? *(Proteste dei senatori del Gruppo M5S)*.

CIOFFI *(M5S)*. Se questo è il vostro modo di fare ci dovete espellere tutti!

TAVERNA *(M5S)*. Dieci minuti!

PRESIDENTE. Possiamo proseguire i lavori oppure no? *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Endrizzi chiede di intervenire)*. Senatore Endrizzi, non ha la parola finché c'è questo clima. *(Molte proteste dal Gruppo M5S)*.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Ma quale clima?

CRIMI *(M5S)*. Il clima lo hai creato tu! *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Cominciamo allora a prendere provvedimenti.

CIOFFI *(M5S)*. Ma quali provvedimenti!

PRESIDENTE. Secondo richiamo all'ordine. Volevate questo? *(Il senatore Lucidi si imbavaglia. Molti senatori del Gruppo M5S alzano entrambe le mani in segno di resa)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Presidente, prenda provvedimenti!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, visto che è imbavagliato si accomodi fuori dall'Aula. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S. Applausi dal Gruppo PD)*.

Ordino l'espulsione dall'Aula del senatore Lucidi.

La seduta è sospesa. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

(La seduta, sospesa alle ore 17,12, è ripresa alle ore 17,23).

La seduta è ripresa.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è stata una giornata abbastanza tranquilla. Abbiamo assistito a votazioni con palline che andrebbero punite a norma del Regolamento, ma non è accaduto nulla.

Lei poco fa ha concesso 10 minuti di tempo per subemendare un emendamento del senatore Calderoli. Un tempo ridicolo, signor Presidente, se paragonato a come quest'Aula ha proceduto in maniera rapida sul voto di tutti gli emendamenti.

Lei si è reso responsabile di quanto è accaduto, non sanzionando immediatamente, come doveva, i comportamenti scorretti di diversi colleghi e sanzionando il collega Lucidi soltanto perché porta addosso la scritta del Movimento 5 Stelle. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Questa è una verità incontrovertibile. Ci sono atteggiamenti della Presidenza che sono differenti a seconda del Gruppo di appartenenza. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Da parte della Presidenza, di chiunque presieda, ci sono atteggiamenti di servilismo verso la

maggioranza e il Governo che, per quanto riguarda le opposizioni, sono inaccettabili. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*

La riforma della Costituzione l'avete portata avanti a colpi di decisioni di maggioranza autoritarie, ormai chiare all'intero Paese. E la responsabilità è della Presidenza.

VOCI DAL GRUPPO M5S: I video! Ci sono i video!

PETROCELLI *(M5S)*. Ci sono i video! Ci sono le testimonianze! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore, o parla lei o gridano gli altri attorno a lei! Io non sento quello che dice, mi spiace. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO *(M5S)*. Video! Video!

PRESIDENTE. Se lei non riesce a farli stare zitti nemmeno quando parla lei, mi dispiace. Scusi, mentre sta parlando possono stare zitti o no? Non riesco ad ascoltarla!

PETROCELLI *(M5S)*. I miei colleghi le hanno rimproverato in questo istante, per l'ennesima volta, il fatto di aver staccato la ripresa video da me che sto parlando per riportarla sulla sua persona! E questo lo avete fatto ripetutamente e scientificamente, così come i *media* servili di questo Governo e della maggioranza fanno tutti i giorni sui giornali e in televisione! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Perché da quando c'è il presidente Renzi è stato un unico osanna alla sua persona, al Superman salvifico che però verrà travolto da un disastro economico già in atto, signor Presidente! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Bene, riprendiamo. Avete avuto il vostro momento. *(Commenti del Gruppo M5S)*. No?

SANTANGELO *(M5S)*. Servo!

CRIMI *(M5S)*. Abbiamo che? Che abbiamo?

PRESIDENTE. Allora, noi dobbiamo proseguire i lavori d'Aula. Chi non ci consente di proseguire i lavori d'Aula è pregato di manifestare questa sua volontà eventualmente abbandonando l'Aula volontariamente.

SANTANGELO *(M5S)*. Vai fuori tu! Tu vai fuori!

TAVERNA *(M5S)*. Ma se l'hai buttato fuori!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, se ricorda, ieri notte, quando abbiamo tenuto la riunione dei Presidenti di Gruppo, sembrava che oggi saremmo dovuti andare avanti ad oltranza, fino alle 9,30 di domani mattina, per quanto riguarda le votazioni.

È stata una giornata che alcuni hanno definito molto noiosa, perché si è votato, non c'è stata discussione, non c'è stata possibilità di esprimere le proprie idee e dare il proprio contributo ad una riforma importante, qual è la riforma costituzionale. Non voglio ripetermi in continuazione, ma devo ricordare a tutti che questa dovrebbe essere la riforma più importante dello Stato e quindi, teoricamente, bisognava realizzarla con la più ampia discussione possibile. Invece, si è deciso di fare le riforme alla Renzi: il più velocemente possibile, nel peggior modo possibile, così da poter scrivere su Twitter e su Facebook il più rapidamente possibile «ce l'ho fatta, sono bravo, sono simpatico, yeah!».

Il problema, signor Presidente, è che siamo arrivati quasi alla fine, forse con un pochino di tensione. È logico, quando si arriva alla fine di un percorso si è anche un po' stanchi. Questa mattina io ho avuto un gesto di stizza e sono uscito dall'Aula e me ne scuso con i colleghi senatori (non molto con lei, Presidente, ma con i colleghi sì). *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

In un momento come questo, buttare fuori dall'Aula un collega che ha espresso, magari in modo non consono alle tradizioni di questo consesso, un suo malessere ed una sua opinione personale, penso sia stata una decisione un po' troppo affrettata. Questa è la mia opinione personale.

PRESIDENTE. Sapete bene che il Regolamento, in caso di giustificazioni... *(Proteste dal Gruppo*

M5S).

CRIMI *(M5S)*. Il Regolamento? Ma quale Regolamento?

SANTANGELO *(M5S)*. Non devi più parlare di Regolamento!

PRESIDENTE. ..., consente di riammettere in Aula il senatore Lucidi. Il Regolamento consente di riammettere in Aula il senatore Lucidi, se è questo che vuole il senatore Lucidi. Se invece il senatore Lucidi vuole fare il capro espiatorio, la vittima di questo Presidente così terribile, di questo dittatore... *(Proteste dal Gruppo M5S)*... vuol dire che non vuole ritornare in Aula.

SANTANGELO *(M5S)*. Servo!

PRESIDENTE. Se il senatore vuole tornare in Aula, basta che lo chieda, si giustifichi per quello che ha fatto e sarà senz'altro riammesso in Aula. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Chiunque interrompa i lavori d'Assemblea d'ora in poi non potrà stare in Aula. Questo sia chiaro. Proseguiamo con i nostri lavori.

MORONESE *(M5S)*. Gli italiani, Presidente.

SANTANGELO *(M5S)*. Sei un servo!

CRIMI *(M5S)*. Non proseguono così i lavori. *(Il senatore Petrocelli fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, aveva terminato?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. No, signor Presidente, non avevo ancora finito. Adesso apprendo anche di questa sua decisione: va bene, ma nessuno sta dicendo che il Presidente è cattivo. Stiamo solamente facendo con lei un ragionamento ad alta voce, dicendo che, in questo momento particolare, in cui magari ci stiamo avvicinando anche molto velocemente al voto, buttar fuori un collega mi sembra una decisione un po' troppo affrettata, anche alla luce - come diceva il collega Petrocelli - di quello che abbiamo visto oggi, Presidente. Ci sono colleghi...

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Non c'è il video del senatore Centinaio.

PRESIDENTE. Fate finire di parlare almeno quelli a vostro favore.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Non preoccupatevi. Se i cittadini italiani non mi vedono non è un problema, non sono un gran bel vedere, quindi va bene che vedano il Presidente.

Il problema, Presidente, è che oggi, per tutta la giornata, vi sono stati colleghi che hanno denunciato votazioni farlocche. In un momento di riforma costituzionale vi sono stati colleghi che, per tutto il giorno, hanno avuto la pallina di carta dentro la buca o, peggio ancora, Ministri che hanno avuto la pallina di carta dentro la buca tutto il tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signor Presidente, si rende conto che questa gente viene qua a insegnarci in che modo dobbiamo votare e poi usa la pallina di carta?

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, parliamo di qualcosa che possa essere utile al prosieguo dei lavori. Lei è Capogruppo ed è responsabile, la ringrazio proprio perché si è reso conto di quello che stava succedendo questa mattina. *(Commenti dal Gruppo M5S. Il senatore Santangelo agita una copia del Regolamento)*.

Del resto, scusate, siccome sono stato definito un funzionario, devo far funzionare quest'Aula. Qualcuno mi ha definito un funzionario.

SANTANGELO *(M5S)*. Servo!

PUGLIA *(M5S)*. Sei un Presidente!

TAVERNA *(M5S)*. Un triste funzionario!

PUGLIA *(M5S)*. Si dimetta!

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Pure lei.... Ne ha facoltà. Se la fanno parlare.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Però "pure lei"...

Senza "pure lei", signor Presidente, vorrei intervenire perché penso che dobbiamo riportare alla calma

tutti noi. Oggi è stata una giornata complicata e penso che dobbiamo...

VOCI DAL GRUPPO PD. ...andare a casa!

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Certo che le provocazioni in quest'Aula ci sono da tutte le parti, Presidente.

Colleghi, vorrei chiedere una cosa. La discussione di quest'ultima mezz'ora è stata particolarmente accesa, signor Presidente, ma penso che la richiesta principale di dieci minuti di sospensione per scrivere i subemendamenti non debba essere del tutto sottovalutata, proprio ai fini di terminare questa discussione, che oggi è filata in maniera lineare. Abbiamo, di fatto, terminato gli articoli; le previsioni di fare notte fonda e arrivare all'alba non ci sono; abbiamo accettato molto a malincuore la scelta poco chiara di non concedere il voto segreto: ma che almeno sia accettata la richiesta di avere dieci minuti di sospensione per darci la possibilità di valutare e presentare i subemendamenti! Forse questo aiuterebbe a riportare la tranquillità.

PRESIDENTE. Consentiti i dieci minuti di sospensione per i subemendamenti.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Abbiamo dovuto fare il casino, però!

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, visto che stiamo discutendo l'articolo 38, suggerisco di terminare gli articoli 38 e 39, di sospendere poi magari anche un quarto d'ora, venti minuti, per poi passare all'articolo 40. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.15.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 38.14.

PRESIDENTE. L'emendamento 38.14 è stato ritirato, se non sbaglio.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Esatto, è stato ritirato. Lei sa che c'è una collega che ha chiesto di votarlo. Io chiedo che...

PRESIDENTE. No, non vi è tale richiesta.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. L'ha chiesto su tutto. Io chiedo che l'emendamento 38.14 sia trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.20.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.21.

MARTON *(M5S)*. Presidente, guardi lì! *(Il senatore Marton indica i senatori del Gruppo PD)*. Perché non li espelle?

PRESIDENTE. Per favore, cerchiamo di evitare questi ulteriori motivi di provocazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.22, presentato dal senatore Astorre.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.23.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 38.24, 38.25 e 38.26 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 38.13 (testo 2). *(Commenti del senatore Martelli. Il senatore Cioffi si avvicina ai banchi del Gruppo PD)*.

MARTELLI *(M5S)*. Lì c'è qualcuno che vota con la pallina e ancora continua a farlo! *(Commenti del senatore Esposito Stefano)*.

PRESIDENTE. Senatore Stefano Esposito, ho detto solo un minuto fa di non creare motivi di provocazione. Senatore Cioffi, si accomodi al suo posto.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Ma che cosa vuole? *(Commenti della senatrice Taverna)*.

PRESIDENTE. Senatore Stefano Esposito, la richiamo all'ordine. Prego, ritorni al suo posto.

Gli emendamenti da 38.27 a 38.43 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 38.13 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 38.45, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.46, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.47.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 38.47, perché avrebbe effetti preclusivi sull'articolo 40: è un emendamento aggiuntivo, quindi non ferma la discussione dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque l'emendamento 38.47. Quindi, non votiamo gli emendamenti all'articolo 38?

CALDEROLI, *relatore*. Si possono votare tutti gli emendamenti, tranne l'articolo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 38.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 38.51 e gli emendamenti da 38.52 a 38.56.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.57, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 38.60, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.62, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 38.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 38.66 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 38.68 è stato ritirato.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, anche sugli altri emendamenti ritirati ho tenuto la mano alzata per farli miei, ma prima mi ha fatto cenno di aspettare e poi non mi ha dato la parola. Comunque faccio mio l'emendamento 38.68.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.68, presentato dal senatore Malan, ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che sull'emendamento 38.69 la relatrice Finocchiaro ha espresso parere favorevole, il relatore Calderoli ha espresso parere contrario, mentre il Governo si è rimesso all'Aula.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.69, presentato dal senatore Pagliari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Ho consentito di votare a tutti quelli che erano in Aula.

Il senatore Barani ha un incarico.

CRIMI *(M5S)*. Bravo!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.71, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.72, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

CIOFFI *(M5S)*. *(Rivolto al senatore Segretario Barani, che si è accostato ai banchi del Governo)*. Ma vergognati!

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, stia calmo.

CIOFFI *(M5S)*. Sono sempre stato calmo, signor Presidente. Lo deve capire!

PRESIDENTE. Silenzio, senatore Cioffi, stiamo provvedendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Proteste del senatore Cioffi. Brusio)*.

Un momento, colleghi, non mi fate perdere il filo. Il senatore Barani mi segnala che è tutto a posto e io mi fido perché è andato a controllare. *(Commenti della senatrice De Pietro all'indirizzo del senatore Esposito Stefano, il quale rivolge un cenno di saluto ironico al Gruppo M5S. Richiami del Presidente)*.

CIOFFI *(M5S)*. Ma come tutto a posto, Presidente?

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.75, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.76.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, l'emendamento 38.76, a mia firma, contiene due norme, una delle quali è la cosiddetta clausola di maggior favore, presente nella riforma costituzionale del 2001 ed inspiegabilmente assente in quella in esame, nonostante sia stata sollecitata da parte dell'Assemblea dei Presidenti dei Parlamenti delle Regioni a Statuto autonomo e speciale. Essa prescrive che, qualora le disposizioni di questa riforma costituzionale prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già esistenti, ve ne sia l'immediata applicazione.

Solleciterei l'apertura di un dibattito su questa norma, perché è molto importante ed è già stata richiesta - come ho ricordato - dai Presidenti delle Regioni. Gradirei effettivamente che i relatori si esprimessero su quest'argomento, che reputo veramente molto importante per le Regioni a Statuto autonomo e speciale. Se non dovesse passare quest'emendamento, si potrebbe rappresentare una situazione lesiva per l'autonomia di queste Regioni.

SOLLO *(PD)*. Non è ammissibile, l'emendamento, Presidente!

PRESIDENTE. Poiché i tempi sono scaduti, senatore Bocchino, l'unica modalità di espressione per i senatori è il voto, tramite il quale dunque si esprimeranno.

Le voglio comunque ricordare che il suo emendamento non è ammissibile, limitatamente al comma 13-*ter* che riguarda la Regione Siciliana, la quale - come sa - ha uno Statuto di rango costituzionale.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Sì, io ho anche l'emendamento 38.84, che si riferisce alla sola clausola di salvaguardia.

PRESIDENTE. Lo vediamo quando ci arriviamo.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Visto che abbiamo già accantonato un emendamento e che non voteremo l'articolo 38, suggerisco di accantonare anche questo emendamento per svolgere un approfondimento su questo tema, sempre che i relatori siano d'accordo.

PRESIDENTE. I relatori mi fanno segno di non essere d'accordo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.76, presentato dal senatore Bocchino, per la parte ammissibile, ad esclusione quindi del comma 13-*ter*.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.77, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.78, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.79, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.80, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.81, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.82, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.83, presentato dal senatore Lumia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.84.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, annuncio che, se l'emendamento sarà bocciato, intendo chiedere ai colleghi della Camera dei deputati di ripresentare questo emendamento. Auspico vivamente che, in sede di passaggio alla Camera dei deputati, la questione sarà dibattuta e inclusa la clausola di maggior favore nella riforma. Non capirei il contrario, visto che essa è presente nella riforma del 2001, nelle norme transitorie.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.84, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.85, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.86, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.87.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole ed invitare le persone a riflettere sulla questione delle Regioni a Statuto speciale.

Vorrei brevemente ricordare che abbiamo audito in Commissione affari regionali la presidente del Friuli-Venezia Giulia, Serracchiani, che si è detta estremamente preoccupata se non dovesse essere approvata una norma del genere, perché veramente il rischio è che alcune competenze da decenni esercitate dalle Regioni a Statuto speciale vengano di colpo spazzate via, con gravi ripercussioni su queste Regioni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.87, presentato dal senatore Cotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 38.88 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, sul quale invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole con una riformulazione: dopo la parola «l'attribuzione», vanno soppresse le parole «mediante apposite norme di attuazione». Quindi si legge: «l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni (...)».

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta la riformulazione proposta dal relatore Calderoli?

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G38.88 (testo 2) non verrà posto ai voti.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, poiché avevo presentato un testo esattamente identico, che però è stato bocciato, chiedo almeno di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno che è stato accolto.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta l'apposizione della firma del senatore Uras?

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.89 (testo 2), presentato dal senatore Laniece e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.90, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero trasformare l'emendamento 38.91 in un ordine giorno, sul quale chiederei ai relatori di esprimere parere favorevole, in analogia con ordini del giorno di contenuti simili formulati in precedenza da un collega del Partito Democratico.

PRESIDENTE. I relatori mi fanno segno che il parere è contrario.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Vorrei specificare che il parere contrario non riguarda solo l'emendamento 38.91, ma anche l'ordine del giorno: riguarda il merito del testo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G38.91, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.92, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.93, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.94, presentato dal senatore Tremonti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.95, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.96, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.97, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.98, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamento 38.99 e 38.0.1 sono inammissibili.

L'articolo 38 è accantonato.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 39.1, 39.33, 39.5000 (testo 2), 39.34 e 39.6000. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno 6.39.1.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice Finocchiaro.

PRESIDENTE. Naturalmente anche a quello del relatore Calderoli, che è conforme.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.1, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.11 presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.21.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, so perfettamente che l'Aula è impegnata su altri argomenti, quindi non mi dilungo e chiedo di allegare il mio intervento al Resoconto della seduta.

Ricordo per sintesi ai colleghi che l'emendamento propone di sottoporre ad un'unica gestione relativa agli organi costituzionali tutte le questioni relative al personale ed ai trattamenti in modo che ci sia almeno una uniformità che riguarda gli organi costituzionali.

Ci sono poi altri passaggi - che tralascio - di minore importanza.

Questo però è un elemento di chiarezza. Con questo voto si vedrà chi è d'accordo a rimuovere certe aree di protezione.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, l'ho fatta intervenire sull'emendamento.

La Presidenza però dichiara inammissibile l'emendamento 39.21, che delega la Segreteria generale della Presidenza della Repubblica ad adottare uno statuto unico del personale degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e delle autorità indipendenti.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lei è veramente gentile a darmi la possibilità di dire che avevo previsto nel mio intervento le sue decisioni, perché ovviamente questo è un argomento...

PRESIDENTE. Comunque, viene autorizzato ad allegare il suo intervento agli atti.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Riprenderemo la battaglia in altra sede.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.5000 (testo 2)/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.5000 (testo 2)/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.5000 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 39.23 a 39.32.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo per dire che, stando alla formulazione, il Senato potrebbe non essere più costituito da 100 membri, ma anche da 101 o anche 102 perché man mano che i Presidenti della Repubblica terminano il mandato entrano, di fatto, a far parte del Senato.

Quindi ci sono 95 senatori, più 5 nominati dal Presidente della Repubblica cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica contribuendo ad ampliare il cosiddetto partito del Presidente.

PRESIDENTE. Per sua tranquillità, voglio dirle che il successivo emendamento 39.6000, presentato dalla relatrice, regola questa situazione; quindi la sua preoccupazione non ha ragion d'essere.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.23, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti)*.

Scusate, avete ragione: gli emendamenti 39.23 e 39.24 sono preclusi. Annullo quindi le relative votazioni.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.33, presentato dalla relatrice Finocchiaro.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.6000, presentato dalla relatrice Finocchiaro. Senatore Bocchino, si tratta dell'emendamento cui alludevo prima e che riguarda il problema da lei sollevato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 39.35.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.34, presentato dal senatore Pagliari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.36, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 39.36 e gli emendamenti da 39.37 a 39.45

Passiamo all'ordine del giorno G39.1.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

MARTON *(M5S)*. *(Indica la postazione vuota della senatrice Ghedini Rita, accanto al senatore Russo)*. Non ci provare, Russo!

RUSSO *(PD)*. È qui, piantala! *(La senatrice Ghedini Rita raggiunge la sua postazione. Proteste del senatore Cioffi)*.

PRESIDENTE. **Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Sospendo la seduta per consentire la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 40.11 del relatore Calderoli.

(La seduta, sospesa alle ore 18,22, è ripresa alle ore 18,59).

La seduta è ripresa. *(Numerosi senatori del Gruppo M5S siedono nei banchi del Governo)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, mi sono messo al posto del senatore Lucidi. Noi abbiamo fatto questa azione pacifica, assolutamente pacifica, per protestare per quello che è successo con il senatore

Lucidi, che non ha fatto altro che protestare in maniera assolutamente pacifica. Ed è stato espulso da quest'Aula per motivi che, almeno a noi, non sono comprensibili. *(I senatori del Gruppo M5S che siedono nei banchi del Governo si alzano e tornano alle loro postazioni)*.

Quanto accaduto al senatore Lucidi è stata l'ultima goccia di un vaso già pieno di violazioni continue al Regolamento, della voglia che avete avuto, tutti, di portare a casa una riforma assolutamente vergognosa - questa è la nostra posizione - e che noi non condividiamo minimamente. Però non è problema di scelte: è un problema di modi, perché la prima cosa che dobbiamo fare è rispettare le regole. Se non rispettiamo le regole, non rispettiamo neanche i diritti di tutti quelli che sono qui dentro.

È per questo motivo che noi non abbiamo votato in questi giorni, perché questa riforma che state facendolo la volete voi, la state portando avanti voi da soli e voi avrete la responsabilità di questa riforma che fa schifo - esprimo un concetto personale - e che gli italiani dovranno vivere.

Spero che abbiate la forza di capire cosa state facendo e che alla Camera cambierete un po' il vostro atteggiamento, perché quello che state facendo non è giusto nei confronti di tutti gli italiani e di tutte le opposizioni che hanno un diritto più forte di quello della maggioranza. Non è vero che la maggioranza ha il diritto di poter imporre le cose, perché se non si rispettano le opposizioni quelli che sono oggi maggioranza diventeranno un domani opposizione e dovranno capire che, se impongono qualcosa, quando saranno opposizione avranno violato i loro stessi diritti, perché le riforme deve farle la maggioranza pensando di essere opposizione, non pensando di essere sempre maggioranza; perché se pensano di essere maggioranza sempre, questa non è più una democrazia e ne avete tutta la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, lei ha parlato in assenza del capogruppo Petrocelli in qualità di Vice Capogruppo.

Prendo atto della vostra manifestazione di protesta.

Ho detto anche che in un momento di assoluta impossibilità di proseguire nei lavori d'Aula il senatore Lucidi è stato quello che più di tutti - secondo la mia valutazione - impediva, attraverso atti e comportamenti di estrema gravità, che i lavori d'Aula proseguissero.

Ho detto già che non ho nessuna difficoltà a riammettere in Aula il senatore Lucidi, naturalmente se giustificherà e, in ogni caso, riconoscerà il suo comportamento, certamente non encomiabile: lo riammetto in Aula per sentire le sue giustificazioni, non nei miei confronti, ma nei confronti di chi sta qui da giorni e giorni a lavorare per far funzionare un organo costituzionale, che è il Senato.

Io ho un obbligo preciso: far funzionare il Senato, e infatti chiedo sempre collaborazione. Si può essere d'accordo o meno. Capisco che l'opposizione ha tutto il diritto di manifestarsi nella sua portata democratica e di protesta. Ho preso atto di questa manifestazione e - ripeto - se il senatore Lucidi riconosce che imbavagliarsi non è una cosa che possiamo...

AIROLA *(M5S)*. Ci avete imbavagliato voi.

PRESIDENTE. Se riconosce, come è stato fatto anche dal senatore Centinaio, da altri senatori e anche dal senatore Gaetti, il quale stamattina ha esordito con un atto di grande democrazia e di grande liberalità e civiltà. Abbiamo apprezzato tutti, anche gli assistenti, la sua dichiarazione e non c'è nulla di male a chiedere comprensione per un comportamento che si è tenuto in Aula. Sotto questo profilo, se c'è questa volontà, il senatore Lucidi può rientrare quando vuole.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo proprio in virtù di quello che ho detto stamattina. Credo di avere una certa sensibilità e per questo vorrei fare una piccola premessa.

Ieri si è svolta una votazione con voto segreto. Ce ne erano altre (il senatore Quagliariello qui davanti ne è testimone) e avrei potuto chiedere altri voti segreti, ma non l'ho fatto, perché esercitando la professione di medico legale in una delle mie prime perizie un vecchio avvocato mi disse: nella vita devi cercare di vincere, ma mai di stravincere per la semplice ragione che se vinci riconosci l'onore delle armi agli altri, se stravinci avrai un nemico giurato.

Qui in Aula abbiamo visto migliaia di emendamenti, ma non ne è mai passato uno. Giustamente la maggioranza deve vincere, ma non deve stravincere.

Inoltre, signor Presidente, capisco la sua solitudine, perché quando esercito la mia professione sono sempre molto solo. Quando effettuo esami estemporanei il chirurgo mi dà, ad esempio, un pezzetto di stomaco e bisogna dire se è cancro o no. Se sbaglio, è omicidio colposo o lesioni personali gravissime, e in quei quaranta secondi di tempo che ho per dare una risposta, in quei momenti di grande difficoltà e di grande solitudine, ricordo sempre quando da bambini si giocava a biliardino e se la pallina si fermava nell'angolo si diceva: «palla contesa, palla alla difesa».

Mi sembra, signor Presidente, che lei la palla non l'abbia mai data alla difesa. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Volpi e D'Anna)*.

PRESIDENTE. Ringrazio per queste parole comprensive e distensive di un clima che vogliamo riprendere e continuare.

Ha parlato il Vice Capogruppo, ha parlato il senatore Gaetti, la seduta è stata sospesa per un breve tempo per consentire di presentare i subemendamenti all'emendamento 40.11, presentato dal senatore Calderoli, successivamente trasformato - mi informano - in un ordine del giorno. Questa è una novità; non posso mancare un momento che trovo delle novità.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per trenta secondi, ma su cosa intende intervenire?

MONTEVECCHI *(M5S)*. C'è un'arte che è difficile da esercitare: è quella dell'ascolto. Io stessa faccio molta fatica ad esercitare quest'arte, che però è preziosa.

Se lei ha ascoltato le parole civili del senatore Gaetti dovrebbe, quantomeno, riammettere il senatore Lucidi in Aula senza alcuna giustificazione, perché il senatore Lucidi stava manifestando in modo pacifico, imbavagliato, un disagio e un sopruso. *(Applausi dal Gruppo M5S.Commenti dal Gruppo PD)*.

Se lei ha ascoltato attentamente le parole del senatore Gaetti dovrebbe riammettere il senatore Lucidi senza alcuna giustificazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Questo significherebbe riconoscere che il comportamento del senatore Lucidi è assolutamente legittimo in quest'Aula mentre tutto il Gruppo gridava e protestava.

MONTEVECCHI *(M5S)*. E chi vota con le palline?

PRESIDENTE. Non voglio riprendere il discorso. Mi pare sia chiaro...

MONTEVECCHI *(M5S)*. Lei usa due pesi e due misure. Lei non è più garante di nulla!

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, per favore, le ho dato la parola.

Come dicevo, ho appreso che il senatore Calderoli ha trasformato l'emendamento 40.11 in un ordine del giorno.

Do lettura del testo: «Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429, preso atto delle reiterate dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso di completare il percorso già avviato, di riforma della Costituzione, della legge elettorale e dell'azione di governo intrapresa nei diversi settori, entro la legislatura in corso, anche con un esplicito riferimento ad un orizzonte temporale di mille giorni impegna il Governo a compiere tutte le azioni di propria competenza, affinché tale percorso non sia interrotto prima di concludere l'insieme dell'opera di riforma».

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, gradirei un voto dell'Assemblea su tale ordine del giorno, perché credo che l'argomento sia talmente importante da richiedere anche una votazione.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno accolto?

CALDEROLI, *relatore*. Sì. Non vorrei dichiararmi in dissenso da me stesso, quindi confermo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo allora con una votazione a scrutinio simultaneo, così si possono verificare i risultati.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, non so se ho capito bene, ma da quello che è stato letto comprendo che con tale ordine del giorno si invita il Governo a completare un'opera che il Governo ha iniziato e ha condotto, dettando tempi, modi e contenuti. Non dico a chi il Governo ha dettato questi tempi, modi e contenuti perché offenderei qualcuno (senza mancare di rispetto a me stesso). Noi non possiamo accettare un'ipotesi di questo tipo, che cioè sia chiamato il Governo a prendersi la responsabilità di completare ciò che non doveva permettersi di iniziare e di condurre in questo modo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, proprio per questo il senatore Calderoli ha richiesto che il suo ordine del giorno sia votato, in modo che, attraverso il voto, le posizioni di tutti saranno ben chiare.

ENDRIZZI *(M5S)*. Aggiungo che quando un Presidente del Consiglio ha stabilito che un ordine del giorno non vale nulla (e ricordo al presidente Calderoli l'ordine del giorno votato in Commissione e poi trasformato in carta straccia con una dichiarazione sprezzante), nel momento in cui questo è il rispetto che il Presidente del Consiglio ha per gli ordini del giorno, credo che, ancora una volta, noi non possiamo partecipare al voto.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il mio voto (visto che il presidente Calderoli ha chiesto di votare il suo ordine del giorno), che sarà contrario, per una ragione di buon senso. Se il Governo ha inteso intraprendere un'azione di riforma, dettare tempi e modi dell'azione che si intende portare avanti mi sembra contraddittorio con la possibilità di conseguire un esito vero, buono e positivo. Perlomeno ritengo che il contenuto di questa riforma ci porti in realtà da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo confuso e quindi, in ogni caso, non esprimerò un voto favorevole.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, ho molto apprezzato il presidente Calderoli quando, in più di un'occasione durante questo dibattito, rivolgendosi ai colleghi presentatori di ordini del giorno, si è espresso con frasi del tipo: «Scusate, questo ordine del giorno è pleonastico, ci facciamo ridere dietro ad approvarlo». Ecco, io applico esattamente il lodo Calderoli al suo ordine del giorno, voterò contro.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G40.11, presentato dal relatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno presentati all'articolo 38, precedentemente accantonati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.47 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Do lettura dell'ordine del giorno G38.14, presentato dal senatore Paolo Romani e da altri senatori: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.14».

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al senatore Romani, al senatore Bruno o ad uno dei firmatari dell'emendamento 38.14, perché non lo capisco, o almeno lo capisco fino ad un certo punto.

Capisco la prescrizione per la quale ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista elettorale e non può, ad esempio, sdoppiarsi e presentarne quindi più di una.

Non capisco però quando nell'emendamento si dice che ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate. Che cosa vuol dire? È ovvio, è pleonastico.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Conosco bene la collega presidente Finocchiaro e mi meraviglia il fatto che lei non colga il senso dell'emendamento che abbiamo presentato e poi trasformato in ordine del giorno.

Una cosa, infatti, è dire che la lista dei candidati è formata dai consiglieri, per cui ogni partito ne può presentare anche due o tre; altra cosa è quando la lista viene presentata dal gruppo consiliare. La cosa mi pare di palmare evidenza; poi, senatrice Finocchiaro, è libera di esprimere un parere contrario, ma non mi dica che non ha capito qual è lo spirito della disposizione. Quando ci sono Regioni che hanno delle maggioranze bulgare, è molto probabile che si facciano più liste e che si determini il dominio di quel partito politico. Con la disposizione in esame si vuole evitare, così che ci sia invece nel Senato una rappresentanza variegata.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Evidentemente non mi sono spiegata bene, senatore Bruno. Questo lo avevo capito benissimo: ho capito che ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista, così da evitare che un gruppo consiliare dominante in un dato consiglio regionale, presentando più liste, «faccia fuori» le opposizioni dalla rappresentanza del Senato.

Quello che io non capisco - e non lo capisce neanche il senatore Calderoli, per cui associo la mia pochezza alla grandezza del presidente Calderoli - è il fatto che ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate. Che vuol dire?

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Capisco la perplessità della presidente Finocchiaro rispetto all'ultima parte dell'emendamento, che ha spiegato adesso il senatore Bruno.

Potremmo togliere l'ultima frase - mi rivolgo alla relatrice - e mantenere nell'ordine del giorno il riferimento alla sola prima parte del testo dell'emendamento, fino alle parole: «rispettivi territori», sempre che sia ben chiara la *ratio* che un gruppo consiliare, quando è largamente maggioritario nel consiglio, non può presentare più di una lista, perché questo non rispetterebbe le minoranze. Se questo concetto è chiaro e i relatori lo accettano, sono disponibile ad eliminare l'ultima parte.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'ordine del giorno G38.14 (testo 2).

FINOCCHIARO, *relatrice*. Con la riformulazione proposta dal senatore Romani, il parere è favorevole.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Anche Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G38.14 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G38.14 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 38.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare una questione meramente burocratica. Il senatore Migliavacca mi ha chiesto di consegnare alla Presidenza la sua dichiarazione di voto sull'emendamento 11.66 (testo 3) affinché sia allegata al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario a questo articolo. Lei prima mi ha smentito sulla possibilità che l'articolo 38, così come configurato, possa avere un Senato con più di cento senatori.

Ebbene, signor Presidente, leggendo attentamente l'emendamento 38.6000, della relatrice Finocchiaro, questo fa sì che il numero massimo di cinque senatori comprenda soltanto quelli di cui al comma 2 dell'articolo 59 della Costituzione, cioè solo quelli di nomina presidenziale.

Gli ex Presidenti della Repubblica si andranno a sommare a questo numero di cinque e sarà perfettamente plausibile avere più di cento senatori nella nuova Assemblea. Tra l'altro, questo è quanto succederà quando il presidente Napolitano terminerà il suo mandato. Egli diventerà il sesto senatore ulteriore di questa Camera, visto che ce ne sono già cinque a vita.

E dal momento che la Costituzione è fatta per durare, potrebbe verificarsi la possibilità che noi nominiamo per cinque volte dei senatori alla soglia dei cinquant'anni. In tal modo, in futuro avremo ben cinque ex Presidenti della Repubblica, che si sommeranno ai cinque di nomina presidenziale, avendo così ben dieci senatori ulteriori. È un partito che sarà pari al 10 per cento del Senato e corrisponderà a cinque milioni di voti. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-SEL).*

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, ci sarà un'altra possibilità di intervenire e vedrà che non avverrà quanto da lei descritto. In ogni caso, ognuno ha le proprie opinioni.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.3.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, questo emendamento chiede che il *referendum* confermativo su questa riforma sia svolto indipendentemente dal fatto che la stessa raccolga i due terzi o meno dei consensi.

Questo va nel senso dichiarato più volte, ripetutamente, dal Governo. Noi non avremmo mai votato un testo che assicurasse un posto a chi già siede qui ma, invece, condurremmo fino in fondo una battaglia perché su questa riforma siano i cittadini a scegliere.

Questo emendamento propone un «rito immediato» per cambiare l'articolo 138. Oggettivamente, questa procedura ha delle sue possibili incongruenze. Gli stessi costituzionalisti sono divisi sulla possibilità che questo si faccia o meno. Il senso politico dell'emendamento è chiarissimo, e noi vogliamo ribadirlo.

Riteniamo, quindi, che il minimo dovuto sia la sua trasformazione in un ordine del giorno per avere su questo un parere vincolante da parte del Governo. *(Il senatore Casini fa cenni di dissenso)*.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, (*relatore)*. Signor Presidente, la nostra contrarietà non nasce dal merito. Il problema è che non funziona.

Per riuscire ad attuare ciò che viene richiesto, avremmo dovuto iniziare e far percorrere di corsa, in una strada parallela, la modifica dell'articolo 138 della Costituzione nella stessa formula che si usò per il Comitato delle riforme: da usarsi quindi solo una volta per questa riforma.

Nessun'altra soluzione è possibile perché questo è proprio il classico caso del gatto che si morde la coda. Comprendo il nobile intento, ma da un punto di vista pratico è irrealizzabile.

Se poi qualcuno volesse trasformare l'emendamento in ordine del giorno, mi chiedo perché non abbiamo fatto già partire la modifica dell'articolo 138.

Diversamente, c'è un'altra risposta: si vota contro e non si raggiungono i due terzi, e si va a *referendum* lo stesso. Però bisogna trovare prima una maggioranza assoluta, poi ci si preoccupa dei due terzi. *(Applausi del senatore Battista)*.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, sul punto mi associo alle considerazioni del senatore Calderoli nel merito tecnico dell'emendamento così come formulato e quindi dell'eventuale ordine del giorno.

Tuttavia, ribadisco quanto in questa sede già annunciato dal Governo - ovviamente per quanto di propria competenza, ma è un impegno che hanno fatto proprio i partiti di maggioranza allargata che stanno sostenendo questo progetto di riforme costituzionali - nel dire che, anche laddove ci fossero le condizioni per raggiungere i due terzi in Parlamento, comunque, come scelta politica, non saranno raggiunti, per consentire ai cittadini di potersi esprimere e dare l'ultima parola sulle riforme.

Saranno pertanto i cittadini a scegliere se questa riforma costituzionale potrà poi entrare in vigore o meno. È un impegno che hanno assunto i partiti di maggioranza e che il Governo ha già annunciato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, mi sembra che la dichiarazione della Ministro sia

quello che chiedevamo. Credo che un ordine del giorno che riprenda lo spirito di questo articolo, che non è altro che quanto detto dal Ministro, possa avere parere favorevole sia dal Governo che dai relatori.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi in merito.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, ovviamente, non ho visto l'ordine del giorno, ma dovrebbe consistere in un impegno al Governo di procedere comunque alla celebrazione del *referendum*, sia pure nella forma del far mancare, qualora ve ne fossero le condizioni, la maggioranza dei due terzi per l'approvazione.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, o c'è un impegno al Governo, nelle sedi competenti, ad intraprendere tutto quanto necessario per realizzare la riforma dell'articolo 138 della Costituzione, ovvero la soluzione di un impegno al Governo a non far raggiungere la maggioranza dei due terzi nell'approvazione del provvedimento si scontra con l'articolo 67 della Costituzione, perché il Governo si impegna a condizionare il voto finale delle Camere al terzo o al quarto passaggio. A me sembra inverosimile!

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, non siamo di fronte ad un paradosso, siamo di fronte alla verità che emerge, cioè che un Governo ha condizionato una maggioranza e in questo modo ha occupato il Parlamento.

Oggi le telecamere hanno ripreso noi seduti in un posto che non ci competeva, ma sappiamo che qui il dibattito è stato occupato da chi non aveva competenza a farlo.

Se oggi accettassimo la deroga all'articolo 138 della Costituzione sarebbe gravissimo per quanto abbiamo sostenuto già lo scorso anno in questo stesso periodo. Ma è altrettanto grave l'idea che sia il Governo a dover decidere e stabilire. Mi spiace, Ministro, non è nelle sue facoltà né concedere, né promettere. Lei lo può fare con la stampa, non può prenderci in giro qui dentro.

Non possiamo alimentare questo, che non è un paradosso: è una stortura, una deformazione, un mostro dal punto di vista del diritto e della democrazia! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, mi sembra che lo spirito dell'ordine del giorno sarebbe stato chiarissimo. L'impegno preso dal Governo è stato altrettanto chiaro.

Non vorremmo creare delle incomprensioni in una situazione che, invece, da un punto di vista politico, è assolutamente limpida. Per questo, ritiriamo l'emendamento 40.3, prendendo atto delle parole del Ministro. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.7.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che questo emendamento sanerebbe un *vulnus* gravissimo, cioè la mancanza di investitura, di mandato in capo ai consiglieri regionali come elettori attivi e passivi, per diventare o eleggere senatori. Il differimento dell'entrata in vigore di questa riforma consentirebbe implicitamente - anche se qui non è espressamente spiegato - un rinnovo di tutti i Consigli regionali e, dunque, consentirebbe di sanare almeno questo aspetto.

Tuttavia, noi non possiamo pensare che una misura *in extremis*, di natura temporale, un differimento nel tempo, possa sanare, perché il tempo non sanerà questa ferita, anzi, la acuirà. Noi, quindi, anche in questo caso non voteremo. Spero che non vogliate prendere queste mie parole come strumentali e finalizzate a perdere tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 40.0.1 è stato ritirato.

Si sono così concluse le votazioni sugli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge di riforma costituzionale, con congruo anticipo rispetto alle previsioni. *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD e dei senatori Di Biagio e Casini)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Fermo restando che le dichiarazioni di voto finali avranno luogo domani alle ore 9,30, come stabilito ieri dalla Conferenza dei Capigruppo, dispongo di passare immediatamente all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di competitività. Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, le chiedo se ci può informare di come intende regolarsi per i tempi degli interventi della discussione di domani?

PRESIDENTE. Domani ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. La seduta avrà inizio alle 9,30. Per le dichiarazioni di voto il tempo è di dieci minuti.

MAURO Mario *(PI)*. La mia è una domanda specifica, nel senso di conoscere che tempo intende

attribuire alle dichiarazioni di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Tre minuti.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento sul cambiamento del programma dei lavori di questa sera. Visto che si intende passare ora alla discussione generale del decreto-legge competitività senza che siano previsti i tempi di chiusura della seduta, ci potrebbe informare in maniera più dettagliata circa l'orientamento della Presidenza sul prosieguo dei lavori? Considerato che l'originaria distribuzione degli argomenti è stata cambiata, vorremmo capire precisamente che intenzioni ha la Presidenza.

PRESIDENTE. Iniziamo la discussione generale, dopodiché vediamo come va, e poi decidiamo di conseguenza. Ci saranno eventualmente i tempi da stabilire, se ci saranno degli eventi. Attualmente sono previsti due interventi in discussione generale. Poi vediamo quando finisce la discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1541-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*** *(Relazione orale)***(ore 19,36)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1541-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Mucchetti e Marinello, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mucchetti. *(Brusio).*

Prego i colleghi di fare silenzio e ascoltare la relazione del senatore Mucchetti. Chi non vuole restare al suo posto è pregato di lasciare l'Aula. *(Brusio).* Senatore Mucchetti, non inizi perché in queste condizioni non può certamente farlo. Scusate, colleghi, i lavori proseguono, la ricreazione è finita. Prima si va avanti e prima si finisce. *(Brusio).* Fate silenzio. Consentiamo al senatore Mucchetti di esporre la sua relazione. Prego, senatore Mucchetti.

MUCCHETTI, *relatore*. Signor Presidente, data l'ora e la circostanza non entrerò in troppi dettagli perché il Senato, tramite il lavoro delle Commissioni industria e ambiente, nonché con il contributo assai rilevante della Commissione agricoltura, ha ampiamente lavorato sul disegno di legge di conversione del decreto-legge competitività, che il Governo ci aveva consegnato.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 19,39)**

(*Segue* MUCCHETTI, *relatore*). In questa circostanza sento l'obbligo di fare soltanto due osservazioni. La prima è la seguente: oggi, in Italia, il tema non è quello che ha così fortemente appassionato fino a pochi minuti fa; il tema di cui parlano gli italiani, gli altri Paesi europei e la grande stampa internazionale è l'entrata in recessione del nostro Paese.

Il decreto competitività non ha l'ambizione di dare una risposta esaustiva, tracciare una via di ripresa onnicomprensiva, ma di certo sta nel tema. È una delle risposte a tono all'emergenza che attraversa il Paese. Altre dovranno venire nelle prossime settimane con l'urgenza e la profondità del caso.

La seconda osservazione che voglio fare inizia con un ringraziamento ai colleghi delle Commissioni e - voglio dirlo - in particolare ai colleghi delle opposizioni che, avendo capito e condiviso una comune

responsabilità verso il Paese... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi senatore, capisco che la giornata è stata dura, ma lo è stata anche per i relatori. Abbiamo comprensione anche per loro, perché non riescono a sovrastare il brusìo dell'Aula. Pregherei i colleghi di sfollare.

MUCCHETTI, *relatore*. Stavo ringraziando, oltre ai colleghi della maggioranza, in modo particolare i colleghi dell'opposizione che hanno consentito l'approvazione in terza lettura in tempi rapidissimi di questa misura di cui il Paese ha bisogno. Il ringraziamento non è formale, perché segue due considerazioni critiche sul nostro modo di operare, che è quello di procedere con decreti *omnibus* che contengono tutto e il contrario di tutto, e per quello che è stato il rapporto del Senato e del Parlamento in generale con il Governo in questa occasione. Faccio rilevare come il Senato abbia proceduto nel suo lavoro in un rapporto di grande apertura e collaborazione con i Ministeri interessati ai diversi provvedimenti per poi vedersi trasformare una parte del decreto alla Camera ad opera dello stesso Governo che aveva posto la fiducia sul risultato dei lavori del Senato. Quella che il Senato sta facendo oggi è quindi una seconda grande assunzione di responsabilità, dopo quella della legge sulla riforma istituzionale che verrà completata domani mattina.

Mi auguro che questo lavoro non sia vano e che si arrivi celermente alla conversione di questo decreto legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marinello.

MARINELLO, *relatore*. Signora Presidente, mi rifaccio a quanto detto dal senatore Mucchetti. Per il resto mi riservo di intervenire in sede di replica. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, membri del Governo, colleghi, ci apprestiamo ad approvare in terza lettura il decreto competitività.

In prima lettura l'avevo definito il frutto del mercato delle vacche, visto che alcuni articoli del decreto trattano di agricoltura. Durante l'esame degli emendamenti ci sono stati *fax* che circolavano di giorno e di notte, emendamenti ritenuti inammissibili che diventavano ammissibili, altri su cui c'era contrarietà ai sensi di un articolo 81 che poi veniva però rimosso.

In terza lettura, quella che ci apprestiamo a fare, il provvedimento torna dalla Camera dopo delle modifiche introdotte dallo stesso Governo, peraltro mediante l'approvazione di emendamenti soppressivi da lui stesso presentati. Questo problema è stato affrontato oggi: tale atteggiamento è alquanto bizzarro e definibile «disdicevole», visto che proprio in Senato, in prima lettura, era stato lo stesso Governo a porre la fiducia sul provvedimento con un maxiemendamento dello stesso Esecutivo che, lo ricordo, non era obbligato ad assumere il testo frutto del lavoro svolto dalle Commissioni riunite ambiente e industria.

Ricordiamo che in prima lettura è stata positiva la cancellazione dell'anatocismo, che l'ultima legge di stabilità aveva già soppresso, ma che voi, come maggioranza e Governo, avete tentato di reintrodurre, piegati dal volere delle banche.

Vanno male, però, le norme restrittive sulla caccia - lo ribadiamo ancora una volta - che faranno sì che muoia la tradizionale attività dei roccoli e dei richiami vivi: avete adottato misure più restrittive rispetto a quelle richieste dall'Unione Europea per sanare la procedura d'infrazione.

Vogliamo ancora denunciare lo scippo, approvato dalla maggioranza, sullo sconto della benzina per i veneti, che era stato previsto per legge, trattandosi peraltro di una previsione per altro sostenuta da una sentenza del TAR e poi successivamente dal Consiglio di Stato. Per quei territori, come il Veneto in particolare, che, nel corso degli ultimi anni, avevano accettato di avere sul proprio territorio rigassificatori *offshore* era prevista una misura compensativa. Ebbene, quell'incentivo e quella misura compensativa, assolutamente fondamentali per sostenere impianti di quel genere, sono stati tolti. Alla Camera, ma anche oggi nelle Commissioni 10a e 13a riunite del Senato, è stata accettato un ordine giorno sul quale il Governo si è impegnato entro la fine del corrente anno ad assumere un

provvedimento di ripristino di quella misura compensativa e di questi sconti benzina per i veneti. La Lega Nord rimarrà vigile - senza fare sconti - su quanto il Governo si è impegnato a realizzare.

Voglio concludere su quelli che avrebbero dovuto essere i due punti di forza del decreto competitività, che assolutamente non rilancerà l'economia del Paese.

Sull'efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e degli asili temo che con la mancanza della deroga al Patto di stabilità si potrà fare poco o nulla.

Voglio infine ricordare che dei tagli delle bollette, tanto sbandierati e attesi da tutte le imprese, beneficerà solamente il 15 per cento di esse, peraltro con uno sconto assolutamente...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente, anche se so che abbiamo dieci minuti a disposizione.

PRESIDENTE. Veramente il suo Gruppo le ha assegnato 5 minuti.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Voglio ricordare che con lo «spalma incentivi», che consentirà questo minimo sconto, avete praticamente dato una mazzata mortale al mondo delle energie rinnovabili, sulle quali si sta manifestando come una realtà quel forte rischio di ricorsi che avevamo paventato.

Do lettura di un comunicato stampa di oggi delle associazioni che si occupano di rinnovabili: «In vista della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, assoRinnovabili ha deciso di scrivere alla Commissione europea...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere senatore, la prego.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. ...chiedendo l'apertura di una procedura d'infrazione contro lo Stato italiano». Questo è un serio rischio, che farà sì che dovrete, anzi, lo Stato dovrà pagare milioni di euro...

PRESIDENTE. La ringrazio.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. ...e assoRinnovabili, in conclusione, coordinerà poi migliaia di operatori che con questa manovra rischiate veramente di affossare. Ovviamente il parere... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Grazie.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ho capito che dobbiamo concludere i lavori e andare in vacanza, ma almeno cinque minuti...

PRESIDENTE. Senatore, lei ha parlato più di cinque minuti e i tempi sono stati assegnati dai Capigruppo. Comunque concluda, la prego.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Mi consenta di concludere, signora Presidente: è assolutamente riconfermato il parere contrario del Gruppo della Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, devo dire che dopo la giornata di oggi, ma in generale alla luce degli ultimi dieci giorni - trascorsi nel modo che tutti avete potuto vedere - sentire il presidente Mucchetti che ringrazia le minoranze e le opposizioni per l'atteggiamento responsabile sinceramente non mi va giù.

Presidente Muchetti, abbiamo fatto quello che ci consentiva il Regolamento, cioè praticamente niente. Non c'è nulla da ringraziare. Non avevamo strumenti di opposizione e, quindi, non abbiamo potuto opporci. Pertanto, non è il caso di ringraziarci. L'atteggiamento responsabile mi pare che ce l'abbiamo sempre. Semplicemente, non c'era tempo per fare nulla. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di sgomberare il centro dell'emiciclo, perché non si può discutere con i senatori che parlano tra loro. Se volete continuare a parlare, fatelo fuori dall'Aula, altrimenti gli oratori non possono svolgere il loro intervento. Vi ringrazio.

GIROTTO *(M5S)*. Nel passaggio tra Senato e Camera e - adesso - il ritorno al Senato è successa una cosa abbastanza rilevante: anzi, estremamente rilevante. Il Fondo monetario internazionale (quindi non un organismo tacciabile di qualche censura) ha emesso il suo ultimo rapporto sul calcolo della corretta tariffazione dei combustibili derivanti da fonti fossili ed ha cambiato completamente il suo

atteggiamento, nel senso che, finalmente, ha definito che la tassazione deve ricomprendere le esternalità: la tassazione sulle fonti fossili, cioè, deve essere alzata notevolmente per ricomprendere, finalmente, le esternalità. Una battaglia che diversi gruppi di società civile stanno combattendo da diversi anni, in questo momento ha ricevuto la legittimazione anche del Fondo monetario internazionale.

Perché dico questo? Come sapete tutti, questo decreto-legge contiene anche delle norme relative all'energia elettrica ed ha fatto esattamente l'opposto: anziché andare a reperire risorse dalle fonti fossili che sono sussidiate in maniera diretta e indiretta, è andato a toccare quello che è il rimedio, cioè le fonti rinnovabili. Non sono stati minimamente toccati i sussidi alle fonti fossili; non sono stati toccati minimamente i grandi sconti, i grandi incentivi che hanno le aziende energivore. Ricordo che le aziende energivore sono una piccolissima minoranza del tessuto produttivo italiano, perché, come sapete tutti, il 95 delle imprese italiane è composto da piccole e medie imprese, che - quindi - hanno consumi non molto rilevanti e si trovano a pagare una bolletta più alta. Era quindi sicuramente giusto diminuire il costo della bolletta elettrica per le piccole e medie imprese, ma è stato toccato esattamente quello che non andava toccato, cioè le rinnovabili, e non sono state toccate invece le fossili, che dovevano essere toccate e che - al contrario - non sono minimamente incentivate ad efficientarsi. Mi riferisco alle aziende energivore, che hanno degli sconti che vengono calcolati sopra una certa soglia di consumo; tali aziende non hanno pertanto alcun interesse ad andare sotto quella soglia di consumo perché - altrimenti - perderebbero quegli sconti. Questa è quindi una politica assolutamente suicida dal punto di vista energetico.

Al contrario, con la famosa norma sullo spalma-incentivi e sugli oneri dell'autoconsumo viene messa in gravissimo pericolo una delle poche filiere che, dal 2008, dopo la grande crisi finanziaria, era in controtendenza. Ricordo a tutti che la filiera delle rinnovabili - si tratta di dati ufficiali dell'ENEA - ha perso 70.000 posti di lavoro nel 2012 e non abbiamo ancora i dati relativi al 2013, ma sicuramente la tendenza è sempre verso una perdita di posti di lavoro. Quindi, quella che era una filiera che avrebbe potuto darci grandi soddisfazioni in termini di occupazione è invece in serio pericolo. Questa misura - ricordiamolo - è l'ennesima che va a limare i margini di redditività della filiera delle rinnovabili. Pertanto, questa misura ci vede fortemente contrari, in quanto va a deprimere una delle poche filiere in controtendenza che avrà margini di crescita enormi in tutto il bacino del Mediterraneo nei prossimi anni.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Girotto.

GIROTTO *(M5S)*. In questo caso, il cosiddetto decreto-legge competitività non si merita l'appellativo con cui si intitola. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto che approviamo definitivamente questa sera è già passato - come abbiamo detto - al vaglio di quest'Aula qualche giorno fa. Nel doppio passaggio da Senato a Camera e da Camera a Senato, più che migliorare è peggiorato, per effetto di modifiche e cambiamenti che sono intervenuti in particolare nel passaggio alla Camera dei deputati. Ebbene, potremmo usare come esempio alcune di quelle situazioni che sono state... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Rinnovo la preghiera di abbassare il tono della voce, perché i colleghi devono svolgere i loro interventi. Capisco che la giornata è stata impegnativa, però adesso cerchiamo di procedere e soprattutto di rispettare i colleghi che devono intervenire.

Prego, senatore Bruni.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Dicevo che, di fronte ad un decreto che già era insoddisfacente e per il quale il giudizio del Gruppo di Forza Italia era stato negativo già nel primo passaggio qui al Senato, le ulteriori modifiche apportate dalla Camera hanno reso il nostro giudizio ancora più negativo. Con un'argomentazione che utilizza la figura letteraria della sineddoche (la parte per il tutto), mi fermerei ad alcuni esempi in materia turistica.

Nel passaggio al Senato erano state introdotte due ipotesi, grazie agli emendamenti del Gruppo di Forza Italia: la fattispecie del condo-hotel, una figura giuridica di nuovo conio, e l'emendamento sull'uso del contante, che poteva riguardare segnatamente le imprese turistiche. Entrambi gli emendamenti rappresentavano un elemento di forte novità per le imprese del settore turistico-alberghiero, che si trovano in una situazione un po' asfittica. Se ci sono dei dati ancora positivi, è perché ci sono degli imprenditori che, nonostante la situazione economica italiana, anche quella turistica, sia così complicata, continuano ad investire e a realizzare nuove strutture e nuovi posti letto. Ma chi ha i posti letto e le strutture vecchie, quelle di un tempo, ha grandi problemi a riempirle e a poter stare sul mercato.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 19,57)**

(*Segue* BRUNI). Ebbene, la fattispecie di condo-hotel serviva proprio ad allocare una parte di quei posti letto, attraverso l'introduzione di una fattispecie immobiliare diversa, che poteva dare un po' di ossigeno a queste imprese. L'emendamento che riguardava l'uso del contante per i turisti stranieri poteva significare molto per le nostre imprese turistiche, in termini di attrattiva nei confronti del mercato straniero, soprattutto dei Paesi dell'Est europeo, che possono dare grandi numeri e rappresentare una grande potenzialità per le nostre imprese alberghiere. Ebbene, entrambi gli emendamenti, con un colpo di accetta, sono stati tagliati ed è stato così eliminato quello che era stato un apporto molto positivo non solo del Gruppo di Forza Italia, ma più in generale di tutto il lavoro svolto nelle Commissioni riunite 10a e 13a in Senato. Questo ci dà un po' la cifra della farraginosità di questo decreto competitività.

Potremmo continuare facendo altri esempi in breve: una serie di microprovvedimenti, di piccole mance e di piccole elargizioni che riguardano imprese coinvolte nel settore dell'energia, dell'agricoltura e dell'industria. Segnalo una cosa su tutte: il decreto, che già di per sé si occupa di una serie di materie in modo disorganico, si poneva anche il problema e l'obiettivo di arrivare ad una maggiore semplificazione, soprattutto per gli adempimenti delle imprese agricole. Di questo vi è scarsa traccia, se non addirittura poco e niente, e non penso che si possa parlare di competitività del nostro comparto agricolo e delle nostre imprese agricole grazie alle norme introdotte dal decreto oggi al nostro esame.

Faccio un altro piccolo esempio, proprio perché a volte si può avere un'opinione anche guardando solo alcuni aspetti del decreto, senza potere in cinque minuti trattare di tutte le questioni affrontate dal decreto: una norma in materia di ambiente. Molti hanno enfatizzato la possibilità di ridare fiato ad una tradizione agricola che era quella della bruciatura delle ramaglie, degli scarti delle potature nei singoli terreni. Bene, questo potrebbe sembrare romanticamente un richiamo a quella che era un'agricoltura e un'economia *d'antan*, che però confligge con interessi di tutela ambientale di una certa rilevanza. Non possiamo dire agli imprenditori di realizzare impianti di biomasse e poi sottrarre loro una parte del prodotto da bruciare. Tale tipo di economia contrasta anche con un interesse importantissimo, che è quello del diritto alla salute, sancito nell'articolo 32 della Costituzione. Infatti noi andiamo a bruciare gli scarti di potatura sapendo che si liberano nell'atmosfera diossine particolarmente insidiose e nocive per la salute umana e per coloro che sono impegnati nel lavoro dei campi.

Potremmo fare tanti altri esempi. Ne cito solo un altro. La disomogeneità del decreto è tale da consentire di introdurre una norma *ad personam* che permette di salvare la carriera *post* Regione del commissario delegato per l'emergenza terremoto nella persona di Vasco Errani.

Ebbene, questa cosa va rilevata, perché da questi banchi dove siedono i senatori di Forza Italia facciamo notare che ci sono Gruppi e maggioranze che pensano a leggi *ad personam* in modo molto interessato, checché se ne dica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo in merito al decreto-legge competitività per segnalare quella che ritengo una gravissima dimenticanza, già evidenziata oggi in 7a Commissione in sede di discussione del parere.

All'articolo 9 di questo provvedimento, che reca interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, si dispongono finanziamenti agevolati per l'efficientamento energetico di immobili e questo comma reca diligentemente la lista degli immobili oggetto di tali agevolazioni: immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché edifici di alta formazione artistica e musicale, purtroppo dimenticando gli enti pubblici di ricerca. Tale dimenticanza è gravissima su di essa vorrei attirare l'attenzione dei relatori sul provvedimento, nonché dei sottosegretari presenti. Gli enti pubblici di ricerca, insieme all'università, costituiscono i pilastri su cui si fonda la ricerca pubblica italiana del nostro Paese. Tale dimenticanza in questo decreto, purtroppo, non è un caso isolato, ma accade molto spesso. Molto spesso gli enti pubblici di ricerca sono dimenticati dalle normative. Un altro caso eclatante riguarda i progetti di ricerca di interesse nazionale, che è il finanziamento attraverso il quale il MIUR finanzia la ricerca di base. Ebbene, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca non possono accedere a questi finanziamenti come responsabili di progetto, cosa che invece è possibile per i ricercatori universitari.

Si tratta di dimenticanze intollerabili, che rendono in qualche modo atto del fatto che la ricerca pubblica non è oggetto di ampia attenzione da parte del Parlamento, cosa che purtroppo risulta verificata anche nel caso di questo decreto-legge. In 7a Commissione ho sollevato questo problema e devo dire che tutta la Commissione ha riconosciuto assolutamente la gravità di tale dimenticanza. Il presidente Marcucci invierà una nota formale al Governo per evidenziare questo problema. Purtroppo non possiamo intervenire in questo momento su questa parte del decreto, in quanto non è oggetto di modifica. Ho anche proposto addirittura - ed è quello che farò - di presentare un disegno di legge che spero venga calendarizzato in sede deliberante e che spero possa essere approvato in tempi rapidissimi. Esso servirà semplicemente a correggere e ad aggiungere le parole «enti pubblici di ricerca» alla lista dei beneficiari di queste agevolazioni. Addirittura il sottosegretario Reggi ha evidenziato che la prima *trance* di questi finanziamenti sarà erogata già a partire dal 1° gennaio 2015 ed ha addirittura espresso la disponibilità del Governo ad intervenire per correggere questo gravissimo errore sin dal mese di settembre, quando è previsto un provvedimento del Governo in tema di scuola, università, che comprenderà anche delle norme sull'edilizia scolastica. Spero che ciò sarà fatto al fine di riuscire ad inserire gli enti pubblici di ricerca fin dalla prima tornata di finanziamenti.

Ho voluto ripresentare in Aula e non solo in Commissione questa circostanza, perché ritengo sia veramente un fatto grave che ci si dimentichi in modo sistematico degli enti pubblici di ricerca.

Ho sollecitato l'attribuzione in Commissione di un affare assegnato di cui sono peraltro relatore e nella relazione illustrativa ho riportato proprio questa circostanza e cioè che gli enti pubblici di ricerca sono spesso dimenticati dalla normativa. Spero che questa sia effettivamente l'ultima volta che ciò accade.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, farò innanzitutto due considerazioni sul metodo.

Sono costretto a stigmatizzare nuovamente il metodo seguito per la predisposizione di questo decreto-legge cosiddetto *omnibus*, nel senso che occupandosi di troppe materie contemporaneamente finisce per non permetterne un adeguato approfondimento, così come appare anche nei fatti dato che stiamo qui ad esaminare il provvedimento in terza lettura.

Va anche stigmatizzata (ed è questo il secondo punto relativo al metodo) l'azione del Governo, che ha modificato con propri emendamenti il testo approvato, peraltro con maxi emendamento e voto di fiducia, dal Senato, quale frutto del lavoro delle Commissioni alla quale attività emendativa e migliorativa il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura aveva voluto partecipare attivamente, come è stato riconosciuto non solo in questa fase ma anche nella precedente dal relatore Mucchetti.

In merito ai contenuti ho solo qualche punto interrogativo.

Riprendo anche io la questione, che è già stata evidenziati da qualcuno, relativa ai *condhotel*. Ci si

chiede perché mai non sia stata confermata la previsione relativa all'introduzione di questa forma di ospitalità; un vero e proprio modello applicativo da attuare, d'intesa con le autonomie locali, per far fronte all'esigenza di ammodernamento delle strutture alberghiere, particolarmente necessario in alcune aree del Paese. Auspichiamo un intervento a breve termine intorno a questo tema.

Ci si chiede poi perché mai il Governo non abbia approfittato della lettura alla Camera per elaborare le richieste pervenute da più parti dell'industria e dal mondo degli operatori del settore delle rinnovabili fotovoltaiche che proprio oggi hanno ribadito e annunciato ricorso contro il provvedimento in sede europea, chiedendo l'apertura di una procedura di infrazione ed in sede nazionale hanno annunciato e si stanno organizzando una serie di ricorsi da parte delle migliaia di operatori penalizzati dal provvedimento che modifica unilateralmente i contratti sottoscritti con il GSE.

Oltretutto, va sottolineato che gli investitori esteri si accingono a dimostrare la violazione del trattati sulla carta dell'energia con grave perdita di credibilità a livello internazionale e allontanamento degli investitori, tanto necessari in questo momento.

Pongo rapidamente un'ulteriore questione. Un miglioramento importante, a mio avviso, è stato apportato dal comma 4 dell'articolo 9 che la Camera dei deputati ha riformulato permettendo gli interventi di fondi immobiliari e di soggetti incaricati selezionati con procedura di evidenza pubblica al fine di consentire rapida attuazione delle previsioni di intervento sul patrimonio immobiliare pubblico.

Vorrei fare infine una sottolineatura in sintonia con lo spirito costruttivo e responsabile indicato poco fa dal relatore Mucchetti.

Poco, a mio avviso, è stato fatto (non si è colta l'occasione dell'ulteriore lettura) in merito al cuore delle esigenze connesse alla competitività: la sburocratizzazione e la conseguente semplificazione per le imprese, le quali sole generano lavoro.

In tempi che confermano la recessione economica del nostro Paese con un'allarmante meno 0,3 del PIL da inizio anno, è necessario tornare a concentrarsi su azioni concrete, coordinate ed immediate che diano modo all'impresa di riprendere e di creare posti di lavoro e che, allo stesso tempo, riducano fortemente la messe di soffocanti adempimenti richiesti nel nostro Paese per fare qualunque cosa.

Scarso impatto (un'ulteriore questione, a mio avviso) dall'applicazione del comma 9 dell'articolo 24, come innovato nel passaggio alla Camera, in merito all'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema per gli impianti a fonte rinnovabile con potenza inferiore ai 20 chilowatt perché già significativamente sostenuti sia dalle forme incentivanti, sia dall'applicazione del ritiro dedicato. Mi chiedo: solo l'ennesimo contentino demagogico?

Concludo con la difesa idrogeologica, che il decreto affronta marginalmente ma che riporto ai fatti di questi giorni in cui piangiamo i miei corregionali veneti defunti a Refrontolo. Dobbiamo tornare in questo ambito a evidenziare che le azioni in questo settore non possono essere oggetto di continui e puntuali interventi *spot* su decreti successivi. Meglio affrontare l'argomento nei termini che quest'Aula ha indicato tempo fa con specifica mozione: azioni immediate, concrete e di sistema. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVI. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Broglia. Ne ha facoltà.

BROGLIA *(PD)*. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Vorrei solo correggere il collega di Forza Italia che ha parlato in precedenza di leggi *ad personam* per il nostro presidente di Regione Vasco Errani. Io ringrazio invece il Governo per avere inserito una norma di carattere generale.

PRESIDENTE. Lei sta facendo un intervento in discussione generale: poi dirà quello che ritiene ma non è che sta intervenendo per correggere; dirà la sua opinione, altrimenti sembra...

BROGLIA *(PD)*. Svolgo il mio intervento.

PRESIDENTE. Prego.

BROGLIA *(PD)*. Volevo dire che ringrazio il Governo per aver inserito questa norma di principio di carattere generale, che vale per tutti i Presidenti che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari, e che praticamente stabilisce che, in caso di un Presidente dimissionario o per il quale vi

sia una causa di impedimento, in attesa dell'insediamento del nuovo Presidente o della cessazione della causa di impedimento, il Governo, con apposito decreto, possa nominare un commissario per il periodo di interregno. Lo voglio dire perché rimanga agli atti: casomai questa è una norma che libera il presidente dimissionario Vasco Errani dai suoi compiti, e che voglio ringraziare ancora, perché, in attesa della nomina del nuovo commissario, sta continuando a firmare gli atti della ricostruzione per le nostre popolazioni colpite dal terremoto.*(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore Mucchetti non intende intervenire in replica, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marinello.

MARINELLO, *relatore*. Signor Presidente, interverrò soltanto per pochi minuti, sui quali però chiederei l'attenzione del Governo. Tra l'altro, vedo qui il Ministro per i rapporti con il Parlamento, che potrebbe anche ascoltare, perché ho da dire delle cose che credo possano essere anche di suo interesse.

Innanzitutto sposo integralmente l'intervento svolto poc'anzi dal senatore Mucchetti. Il nostro voto di questa sera si sostanzierà in un atto di grande responsabilità da parte del Parlamento, perché, a dir la verità, in piena scienza e coscienza ci sarebbero stati tutta una serie di motivi per rimandare questo decreto alla Camera dei deputati per un quarto esame, ma ci rendiamo conto, non tanto per la ristrettezza dei tempi quanto per le difficoltà che in questo momento il Paese sta vivendo, che evidentemente ci dobbiamo accontentare del provvedimento così com'è, sperando poi in ulteriori momenti per introdurre una serie di miglioramenti, con una serie di norme che purtroppo non hanno trovato allocazione.

Questo è il tipico esempio in cui il testo, così come oggi perviene al nostro esame, non è stato per nulla migliorato: anzi, a dir la verità, la mia opinione personale, come quella del senatore Mucchetti e di gran parte dei Commissari, va nella direzione opposta.

Devo anche aggiungere che per quanto mi riguarda - e me ne assumo la responsabilità, non volendo coinvolgere evidentemente l'altro relatore e nemmeno il partito in cui milito - ho delle perplessità per il fatto che una serie di punti introdotti in prima lettura attraverso il voto di fiducia, e quindi sostanzialmente recepiti dal Governo, siano stati poi espunti dal testo attraverso il metodo degli emendamenti soppressivi a firma dello stesso Governo.

Non voglio qui fare una disamina puntuale, però alcune cose devo dirle, anche perché quanto dirò potrà servire in termini di suggerimento al Governo.

In particolare, vorrei evidenziare che sono stati espunti i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 1, che sostanzialmente miglioravano l'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti.

Ma, al di là del merito della questione, ministro Boschi, bisogna assolutamente essere attenti quando si legge un provvedimento. In particolare, il provvedimento in esame metteva di fatto sotto l'egida delle capitanerie di porto tutta questa materia ambientale e quella riguardante la sicurezza. Sostanzialmente si andava ad acclarare un principio di buonsenso, quello cioè dell'unicità di un servizio assolutamente strategico, evitando quei doppioni o quelle duplicazioni di competenze che molto spesso si traducono, non soltanto in inefficienza del sistema, ma anche in maggiori costi.

Poiché ci troviamo in un periodo di *spending review*, guardare queste norme con intelligenza e con sapienza non farebbe assolutamente male. Tutti sanno che oggi su queste materie abbiamo ben quatto corpi di polizia che intervengono contemporaneamente, questo tuttavia, non migliora l'efficienza, ma sicuramente fa aumentare a dismisura i costi. Se invece si fosse sposata la tesi che aveva trovato spazio in Parlamento, sicuramente sarebbero migliorate l'efficienza e la qualità del servizio e si sarebbero date anche delle risposte.

Le devo poi dire, Ministro, che è incomprensibile il motivo per il quale sia stato espunto il comma 19 dell'articolo 1-*bis* che tendeva a migliorare la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari.

Vede, Ministro, ci riempiamo la bocca con la tutela del *made in Italy* e del nostro sistema

agroalimentare, ma poi, quando c'è da fare i conti con norme che sostengono questo genere di politiche, ci ritroviamo talvolta a fare delle marce indietro. Queste marce indietro diventano però addirittura incomprensibili, Ministro, e - se mi permette questa volta userò un'espressione pesante dal mio punto di vista - assolutamente colpevoli, quando ci troviamo con altre norme espunte, e gliene voglio citare qui due: mi riferisco agli articoli 7-*ter* e 7-*quater*.

Per quanto riguarda in primo luogo l'articolo 7-*ter*, in esso si prevedeva sostanzialmente la pubblicazione delle sentenze penali passate in giudicato per i reati in materia di frodi agroalimentari, oltre ad una serie di pene accessorie volte a sospendere l'esercizio della professione per chi si fosse reso colpevole di frodi agroalimentari appalesate, documentate ed acclarate da sentenze penali.

Mettendo in fila la riduzione delle norme per la tutela del DOP e dell'IGT, la mancata previsione della pubblicazione delle sentenze e la mancata applicazione di pene accessorie, arrivo a pensare che evidentemente che c'è qualcuno che, anziché tutelare l'interesse dei consumatori, dei produttori onesti, degli agricoltori e di coloro che hanno fatto grande il *made in Italy* ed il nostro sistema agroalimentare, sta tutelando gli interessi della grande distribuzione ed interessi che comunque non sono quelli né dei produttori, né dei consumatori.

Su questi temi mi aspetto nel prosieguo delle risposte, perché quello che in questo momento considero semplicemente una distrazione, domani potrebbe essere una grave colpa di cui qualcuno si deve assumere la responsabilità.

Stesso discorso vale per l'espunzione dell'articolo 7-*quater*, che riguardava lo snellimento degli adempimenti in materia di agricoltura biologica: anche questo è un dato incomprensibile. Anche questo mi fa pensare ad un interesse che va contro i consumatori, i produttori ed il sistema agroalimentare e che tutela interessi di *lobby* e di corporazioni. Poiché come esponente del Nuovo Centrodestra sto appoggiando questo Governo, non vorrei trovarmi domani impelagato in un Esecutivo che tutela invece gli interessi di *lobby* e di corporazioni.

Per concludere, è assolutamente incomprensibile anche la norma contenuta all'articolo 10-*bis* in materia di rischio idrogeologico. Nel distogliere una serie di competenze dal Ministero dell'ambiente, che è quello preposto, accorpandole nell'unità di missione a Palazzo Chigi, a mio avviso si sta compiendo un errore, anche se questa è una mia visione politica della questione. Ce ne renderemo conto comunque bene da qui a qualche anno. Personalmente sono convinto che le leggi non si fanno perché c'è un Governo di un segno piuttosto che di un altro, o perché in un determinato momento storico in un Paese il Capo del Governo è uno anziché un altro. Noi dovremmo pensare a fare leggi che durino, al di là dei Governi e dei Capi del Governo. Questa è invece una norma che, per quanto mi riguarda, è palesemente sbagliata.

Voglio infine semplicemente citare un'altra norma, che riguarda la soppressione dell'articolo 7-*sexies*, recante disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante: è una materia della quale sicuramente dovremo occuparci. Si tratta di un tema su cui il partito in cui milito porrà sicuramente una questione di principio e di merito al Governo e alla maggioranza che, allo stato, sosteniamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nel testo già approvato dal Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nel testo approvato dal Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente del Senato, informato di questa decisione ha provveduto a convocare con immediatezza

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito e i lavori, che proseguiranno nella serata. È dunque prevedibile che ora ci sia un intervallo, ma il prima possibile riprenderemo i nostri lavori.

La seduta è quindi sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,21, è ripresa alle ore 20,37).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in materia di competitività, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

In base ai tempi ripartiti tra discussione sulla fiducia e dichiarazioni di voto, la chiama inizierà attorno alle ore 22.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 settembre 2014.

Le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedì 2 settembre e sono comunque autorizzate a riunirsi anche in data antecedente in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di rispettiva competenza.

L'Assemblea è convocata a partire dal pomeriggio di mercoledì 3 settembre per 1'esame di ratifiche dì accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e per la discussione generale congiunta sulla legge dì delegazione europea 2013-secondo semestre e sulla legge europea 2013-*bis*. Il seguito di tali argomenti proseguirà nella seduta pomeridiana di martedì 9 settembre.

Nella stessa giornata di martedì 9 settembre sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire gli argomenti dei giorni successivi, tra i quali il bilancio interno e il rendiconto del Senato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa sera, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha proceduto all'organizzazione della questione di fiducia sul disegno di legge n. 1541-B (Decreto-legge n. 91, in materia di competitività).

Ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento la Conferenza dei Capigruppo ha adottato le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2014.

- Disegno di legge n. 1519 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 1533 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis (Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea

dall'8 agosto al 9 settembre 2014:

Venerdì	8	agosto	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Le Commissioni torneranno a riunirsi a partire da martedì 2 settembre e sono comunque autorizzate a convocarsi anche in data antecedente in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di rispettiva competenza. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 3 settembre.

Mercoledì	3	settembre	pom.	h. 17-20	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - **Discussione generale congiunta:** Disegno di legge n. 1519 - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale);* Disegno di legge n. 1533 - Legge europea 2013-*bis (Approvato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-13	
Giovedì	4	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1519 (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) e 1533 (Legge europea 2013-*bis*) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 4 settembre.

Martedì	9	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi

Nella giornata di martedì 9 settembre sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire gli argomenti dei giorni successivi, tra i quali il bilancio interno e il rendiconto del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta del disegno di legge n. 1519
(Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)
e del disegno di legge n. 1533
(Legge europea 2013-*bis*)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		29'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541-B
e della questione di fiducia (ore 20,39)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 20,39)**

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la giornata non è stata delle più tranquille, e soprattutto non delle più lineari nello svolgimento. Noi parliamo sulla questione di fiducia e non più sul contenuto del provvedimento, sul quale già il collega Arrigoni ha esplicitato non poche criticità, mentre la dichiarazione sul contenuto era stata fatta dal collega Consiglio.

Quanto ai rapporti che la nostra formazione politica intrattiene con questo Governo, dobbiamo esternare enormi difficoltà a relazionarci e, perfino, a poter esplicitare il mandato parlamentare. Non avevamo mai visto forzature come quelle che questo Governo ha imposto alla Aula e alla sua maggioranza. Parlare di sua maggioranza può essere eufemistico perché nei pochi momenti in cui le violazioni del Regolamento abnormi hanno consentito due voti segreti abbiamo visto che su un provvedimento così importante la maggioranza non esiste. Per cui, si è capito che braccio di ferro si è voluto fare e che forzatura verso la Presidenza è stata fatta, che però si è dimostrata prona nei confronti di un Governo che ha ingerito in modo improprio in una riforma costituzionale che non è nemmeno materia governativa.

Si tratta di un Governo non eletto e che utilizza una maggioranza che la stessa Corte costituzionale ha dichiarato quasi illegittima, in quanto eletta con un sistema elettorale che la Corte dichiara illegittimo. Vi sono, quindi, una serie di illegittimità e nessuna investitura diretta da parte dei cittadini, ma il Governo si permette di cambiare la Carta costituzionale.

La libertà di coscienza non è stata concessa, interpretando arbitrariamente le norme regolamentari: il Regolamento prevedeva una cosa e ne è stata applicata un'altra. Il Regolamento prevedeva che si può spacchettare a patto che ciò che si spacchetta abbia un senso logico, laddove si è spacchettato nell'illogicità totale.

Il nostro Regolamento non prevedeva nemmeno la possibilità di cassare emendamenti. Si è invece inventato questo animale australiano che non conoscevamo e che è stato importato in questo emiciclo e, con un pretesto mutuativo di quanto avviene alla Camera, lo si è importato perlopiù interpretandolo in senso ancor più restrittivo. E la Presidenza, giocando come un gatto con il topo, non ha consentito alla fine neanche più di parlare perché il Governo le ha imposto una data e ha dichiarato: entro l'8 agosto vogliamo la Costituzione riformata. La riforma della Costituzione, che dovrebbe essere un atto nel quale tutta una Nazione si riconosce e dove tutte le componenti e le sfaccettature e le visioni ideologiche e politiche si incontrano, è stata fatta disinteressandosi della base su cui poi cadrà.

BIANCONI *(NCD)*. Di cosa sta parlando?

DIVINA *(LN-Aut)*. La maggioranza è stata minacciata da un Presidente del Consiglio sciagurato che entro una data che non ha nessun senso ha voluto tappare la bocca ad un Parlamento.

Mai si era visto un Parlamento nell'impossibilità di parlare, di esprimere, di cambiare e di manifestare dissenso. I regimi più autoritari che conosciamo esistere ancora nel mondo occidentale, oltre che nei Paesi del terzo mondo, non hanno la possibilità di fornire esempi come quello offerto dal Parlamento - o meglio, dal Senato della Repubblica - in questi giorni.

La famiglia di Pantani chiede di essere riabilitata: noi pensiamo che sia stata portata impropriamente in quest'Aula, ciclisticamente parlando, una tappa a cronometro. Non bisognava fare un percorso lineare e compartecipato, che poi avrebbe dato un risultato ampiamente condiviso, ma bisognava arrivare a vincere la tappa a cronometro.

Ho provato a rispolverare i libri di storia ed anche nel peggior periodo di quella italiana, il ventennio fascista, Benedetto Croce, pur con mille difficoltà, riusciva a prendere la parola nel Parlamento italiano. Le minoranze di quest'Aula nel 2014, invece, non hanno potuto prendere la parola.

Non solo non potremo dare la fiducia ad un Governo così, ma dovremmo anche suonare i campanacci per svegliare l'opinione pubblica e quella stampa asservita in modo esagerato ad un *premier* che non merita assolutamente nulla *(Applausi dal Gruppo LN-Aut),* che non ha una parola, visto che un giorno c'è una promessa, un altro giorno c'è un fallimento e un altro giorno ancora una giustificazione per l'incapacità del giorno prima. Si tratta di un *premier* che ha dimostrato soltanto muscolarmente di

essere riuscito a piegare quest'Aula del Parlamento ai suoi voleri, con una maggioranza continuamente sotto ricatto. Possiamo dirlo perché, in tutte le occasioni in cui c'è stata libertà di voto, i risultati sono stati negativi per questo Governo. Il *premier* però ha voluto forzare la mano per poter andare non si sa dove e non si sa perché, forse in Europa o forse dalla sua Cancelliera tedesca a sventolare l'unica cosa che è riuscito a fare, ossia cambiare una buona Costituzione, con una approvata velocemente, in spregio ai cittadini e addirittura ai suoi legittimi rappresentanti, e fatta molto, molto male.

Delle due, l'una: o il prossimo Senato non potrà funzionare o quei poveri cristi di sindaci o consiglieri regionali non potranno far funzionare gli enti ai quali appartengono. Delle due, l'una: o non funzioneranno più gli enti di appartenenza o non funzionerà più il prossimo Senato, ma di questo al Presidente del Consiglio non importa assolutamente niente.

Non si può dare la fiducia ad un Governo così. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nugnes).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, questa è una sera molto triste e questa dovrebbe essere un'Assemblea molto triste perché credo davvero, in fede e scienza, che voi non possiate essere soddisfatti del risultato di questi lavori, né per il disegno di legge costituzionale, portato a casa con un braccio di ferro, né per il metodo Renzi delle fiducie. Siamo alla ventesima questione di fiducia in cinque mesi di Governo.

Quindi, ritengo che benché questo uso spropositato delle fiducie sia stato già negli anni scorsi un metodo reiterato sbagliato, come è stato più volte sottolineato anche dai Presidenti della Repubblica, mai come con questo Governo abbiamo assistito a questo uso impudico di tale strumento.

È stato detto da più parti che, per quanto riguarda la competitività, si trattava di più decreti. Quindi, non c'è omogeneità: è detto, provato e sottolineato e sappiamo, dalla prima lettura al Senato, che è stato inserito, all'ultimo momento, anche quello che era il cosiddetto decreto Ilva. Quindi, si tratta proprio dell'apoteosi del ricorso alla decretazione d'urgenza per provvedimenti che non sono urgenti, né omogenei. Quindi, un ricorso che non è costituzionale e va anche contro la legge 23 agosto 1988, n. 400 che richiede - appunto - omogeneità. Ma qui le regole ed i regolamenti non servono: vengono derisi, irrisi, stracciati, deformati, compressi in imbuti e fatti passare. Quello che qui conta è la forma, è la facciata. Ecco perché ritengo che molto spesso valga la pena essere fortemente informali. Non è un atteggiamento, è una scelta. Infatti, quando dietro il velo della forma non c'è nulla, quel velo va strappato, perché bisogna denunciare il nulla che c'è dietro di esso.

Voglio dire un'altra cosa. Quello a cui abbiamo assistito in questi cinque mesi non è che la prova generale di quello che sarà il Governo Renzi, così come lo immagina lui: il Governo dell'uomo solo al comando. Ciò, signori, dovrebbe fare paura a tutti, perché a nessuno piace un Governo forte senza un'Assemblea parlamentare che gli si contrapponga. A nessuno dovrebbe piacere. Eppure sappiamo che all'articolo 12, comma 8, del disegno di legge costituzionale che domani licenzieremo in prima lettura, c'è una norma molto, ma molto pericolosa. Abbiamo tanto parlato del Senato elettivo, eppure ci è sfuggito un aspetto, oppure ne abbiamo parlato meno, perché era meno efficace sotto il profilo comunicativo. Al comma 4 è prevista quell'unica Camera residua, fatta probabilmente di nominati (perché i membri non saranno scelti con le preferenze, in quanto ci saranno liste bloccate), di persone che devono al partito la poltrona e, quindi, non ad un proprio percorso politico, ad un proprio elettorato che le ha scelte ed elette. Quindi, non si tratta di cariche di un mandato elettorale forte che le rende libere, perché il mandato elettorale, forte della scelta, rende liberi da un partito che può cambiare scena e veste durante i lavori di Governo. Io entro con un partito e - poi - il partito fa un patto con il mio nemico, quello con cui ha detto, durante tutta la campagna elettorale, che non avrebbe mai fatto un patto. Io però non posso rinunciare perché sono stata scelta da quel partito, da quel capo partito e so che se dirò una voce contro, non avrò più quella mia funzione. Questo può essere, da un lato, un atto di vigliaccheria (nel senso che voglio restare attaccato alla mia poltrona), dall'altro, potrei anche pensare che la mia funzione in quel partito e nella politica, è giusta e funzionale, per cui non voglio lasciarla perché penso che posso fare un percorso migliorativo.

Ma intanto taccio, finché non ho un voto segreto.

Torniamo al comma 8 dell'articolo 12. Cosa prevede per quell'unica Camera? Prevede che il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di Governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro 60 giorni dalla richiesta, ovvero entro un termine inferiore determinato in base al Regolamento, tenuto conto della complessità della materia.

Allora, voi individuate in questo quello che noi abbiamo subìto con i decreti-legge. Ma non li chiamiamo più decreti?legge perché, in questo provvedimento, questi saranno ben regolati e molto meglio definiti, in modo che non si possano più usare in maniera arbitraria. Avremo invece questi provvedimenti di legge finalizzati all'attuazione del programma di Governo. E qual è? Non è neanche il programma elettorale, è il programma di Governo. Il programma di Renzi non è il programma del PD di febbraio scorso, il programma di Renzi, con il patto del Nazareno, non è quello per cui l'elettorato l'ha mandato qui in Parlamento. Quindi cos'è questo programma di Governo? È un arbitrio. E in virtù di questo arbitrio adesso il Governo, senza più i limiti che possono venire dalla Costituzione, che dice che il decreto-legge deve essere urgente, senza più i limiti della legge n. 400 del 1988, che dice che il decreto deve essere omogeneo, potrà - come e quando gli pare - imporre a quell'unica Camera di nominati di decidere in 60 giorni e di votare «sì» o «no».

Potrebbe sembrare che io sia uscita fuori tema; invece no, sto parlando della questione di fiducia che è stata posta oggi: la ventesima. Questa faccenda della questione di fiducia sarà il normale svolgimento parlamentare. E allora io dico davvero: eliminiamo anche la Camera, signori, perché non servirà a niente. Servirà solo a far sì che alcune persone, uomini e donne, scelti dal partito, possano ratificare e fingere davanti al popolo che siamo in una democrazia.

Torniamo al provvedimento in questione. Nella mia Commissione oggi, come accade tutti i giorni (non so se è così anche nelle altre Commissioni, ma nella mia, devo dirlo, è così), si è svolta una pantomima. Abbiamo di fronte una realtà e mettiamo in atto un teatro. Sappiamo che nessuno degli emendamenti proposti dalle minoranze e dalle opposizioni verranno letti e presi in considerazione. Si fa finta di discutere, si fa finta di votare e si procede come i treni, ad una velocità che non è umana, ossia non è compatibile con l'umana capacità intellettuale di studiare e di valutare. Quindi discussione zero, teatro tanto. Però è stato detto che questo provvedimento è urgente per il rilancio economico.

Devo dire che sono rimasta sorpresa e infatti ho chiesto al Presidente se stavamo parlando del decreto n. 91. Io, infatti, nel decreto n. 91 non ho visto nessuna scelta che possa portare ad uno sviluppo economico. Ho solo visto semplificazioni, depenalizzazioni, essere padroni in casa propria per quanto riguarda le bonifiche. Veramente non si può parlare di cosa avviene, perché non c'è il controllo di nessuno e chi decide di bonificare lo farà soltanto secondo le proprie scelte, senza il controllo di nessuno. Poi - come abbiamo già detto in prima lettura - perderemo 10.000 posti di lavoro per quanto riguarda il settore delle rinnovabili, senza contare l'indotto. Però all'ultimo momento si è cercato di salvare capra e cavoli o, come si dice dalle mie parti, si è cercato di mantenere la moglie ubriaca e la botte piena.

Quei signori, infatti, erano grossi investitori e mentre si voleva facilitare comunque le *lobby* del petrolio si è data loro una via di fuga con titoli di Stato che - sappiamo bene - la Ragioneria ha definito molto pericolosi e ha chiesto quindi all'Europa una verifica. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come modificato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, approfitto della nuova giurisprudenza di quest'Aula introdotta dal Presidente e quindi farò un annuncio rafforzato e non una vera dichiarazione di voto. Quindi, non

sfrutterò tutti e 10 minuti per dire che noi voteremo ancora più convintamente questa sera la fiducia al Governo per due ragioni: la prima è perché credo che in un momento come questo, anche alla luce dei dati di ieri, varare questo decreto in via definitiva da parte del Senato sia un segnale importante, anticipatore dei provvedimenti che presto saranno approvati dal Governo, che sono state annunciati e che riguardano il programma dei 1000 giorni, il rilancio di politiche importanti sul piano infrastrutturale, sul piano delle piccole e medie imprese, della loro internazionalizzazione, della tutela e del rilancio del *made in Italy* nel mondo, che è ancora uno dei grandi *asset* che abbiamo per il rilancio produttivo del nostro Paese.

Che questo avvenga nel giorno in cui abbiamo completato e abbiamo consegnato al voto definitivo di domani la riforma costituzionale è un segnale importante perché per il nostro Paese la complessità di una macchina che si è incrostata in questi decenni di storia repubblicana - ed era inevitabile che ciò avvenisse - va profondamente riformata. Dal punto di vista dell'efficacia del nostro sistema produttivo, infatti, anche le riforme istituzionali possono incidere molto e dare snellezza ad un sistema che ha bisogno di rincorrere la velocità di questo tempo.

Quindi, al di là delle modifiche apportate alla Camera, che hanno riconsegnato il decreto-legge n. 91 modificato rispetto a come noi l'avevamo votato la settimana scorsa, credo sia importante vararlo in fretta; ed è importante che ciò avvenga oggi.

Ancora più importante è dare un segnale di sostegno ulteriore al programma del Governo in un giorno come questo, affinché esso possa rivelarsi utile anche per i provvedimenti che stanno per essere emanati.

Annuncio quindi il voto favorevole da parte di Scelta Civica sul provvedimento, accordando la fiducia al Governo.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, sarò ancora più sintetico del collega Susta. Do molta importanza a questo provvedimento, che è molto significativo e potrà dare grande supporto alle nostre imprese. Ma, consapevole della difficoltà dei tempi di questa serata, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato agli atti, sebbene avrei voluto in qualche maniera sostenerlo in Aula. Ma la stanchezza dei colleghi e le difficoltà di questi giorni credo vadano rispettate. Consegnerò quindi l'intervento, ma non posso esimermi dal ringraziare i presidenti delle Commissioni 13ª e 10ª, Marinello e Mucchetti, i membri della Commissione e, ovviamente, il vice ministro De Vincenti.

Consegnerò pertanto il testo integrale del mio intervento per allegarlo al Resoconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

RUVOLO *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(GAL)*. Signor Presidente, il mio intervento sarà incentrato prevalentemente sul comparto agricolo. Non ho avuto, per ragioni personali, l'opportunità di intervenire nel dibattito durante la prima lettura. Lo faccio adesso anche perché vedo in Aula il vice ministro dell'agricoltura, che forse è un po' imbarazzato a stare tra i banchi del Governo e le dico perché.

Quando il ministro dell'agricoltura Martina annunciò un provvedimento straordinario per l'agricoltura, ho avuto modo anche di complimentarmi con lui. Il Governo aveva addirittura usato l'espressione «campo libero», che in qualche modo richiamava la terra e che dava speranza. Ribadisco che mi ero complimentato. Purtroppo, però, di campo libero non ce n'è per nulla, e di agricoltura c'è proprio un dettaglio.

Nella relazione che presenta il Governo al decreto, da cui voglio leggere alcune righe, si dice esattamente: «Non appare quindi più procrastinabile un intervento deciso del Governo in questo settore» - ovviamente è dell'agricoltura che si parla - «che potrebbe essere utilizzato come volano nazionale per una nuova crescita dell'intero sistema Paese». Di tutto questo non c'è nulla, solo annunci.

Noi siamo stati abituati agli annunci, alle *slide*, a tutta una serie di comunicazioni ad effetto, ma nella concretezza, e soprattutto nel mondo dell'agricoltura, non c'è nulla.

Se per un attimo i colleghi volessero leggere il testo originario del decreto, l'articolo 2 ha il titolo: «Disposizioni urgenti per il settore vitivinicolo», un settore importantissimo. Ho sentito in mille occasioni in quest'Aula parlare di vitivinicoltura, del suo rilancio e di cosa essa rappresenta. Ebbene, questo articolo, scritto solo ed esclusivamente da burocrati e che vi invito a leggere, dice in estrema sintesi che le richieste che vengono rivolte ai vari Ministeri, anziché essere fatte in carta bollata - e di questo vi siamo grati - si faranno in carta semplice. Se questo è il rilancio del settore vitivinicolo, ahimé!

Per non parlare dell'intervento a sostegno del *made in Italy*. C'è veramente da inorridire se si può scrivere un testo come questo, senza che dica nulla nella sostanza, ma proprio nulla di nulla: un vuoto assoluto.

Potrei parlare poi di altre questioni importanti. Non si capisce cosa c'entri, ad esempio, aver inserito (mi auguro che magari un intervento il vice Ministro lo faccia) all'articolo 4 (anzi all'ex articolo 4) il tema degli organismi geneticamente modificati, quando questa Assemblea lo scorso luglio, in uno dei primi provvedimenti approvati all'unanimità, diede mandato al Governo di allora di riorganizzare l'intera materia. In questo provvedimento invece è stato inserito, in maniera veramente molto strana, la questione degli OGM.

Per non parlare, poi, delle agevolazioni che vengono conferite ai giovani che si attivano per fare impresa agricola. L'articolo, che chiamerei ex articolo 5, «Agevolazioni per il mondo agricolo giovanile», la cui gestione va all'INPS, dice che dopo che vengono esauriti i fondi e le richieste vengono avanzate, tutti coloro i quali sono fuori da quel gruppo, coloro che hanno presentato domanda un'ora prima o un'ora dopo, a prescindere dal contenuto dell'iniziativa che propongono, con una comunicazione (è scritto in questo articolo, vi prego di attenzionarlo) vengono esclusi automaticamente. Ma scusate, in quelle 20, 50 o 100 domande che vengono accolte, ve ne è qualcuna che va fuori? Significa forse che la graduatoria non scorrerà mai? Le poche risorse che sono state messe a disposizione vengono proprio abbandonate?

Io rivolgo una richiesta al Governo e la prego, signor Presidente, di farsi interprete di quello che sto dicendo. Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il settore agricolo, ma - guarda caso - non è arrivato in Commissione agricoltura. Io ritengo che a volte la forma è sostanza. So che ormai tutto è blindato e non vi è nulla da fare, ma chiediamo almeno la possibilità di confrontarci con il Governo, perché ci potrebbero essere e ci saranno occasioni per farlo, almeno me lo auguro, come ad esempio il disegno di legge n. 1328, che è fermo da un anno in Commissione agricoltura, ma potrebbe essere anche un'occasione per rilanciare davvero il settore agricolo.

Quale modello di agricoltura immagina questo Governo? Prendere pezzi di qua e di la, fare questo e altro? Mi chiedo però se organicamente ha un modello al quale riferirsi per il comparto agricolo. Io credo di no. Signori del Governo, l'agricoltura ha bisogno di un credito agevolato immediato. La grande crisi di questi giorni sta interessando anche l'agricoltura come tanti altri settori, ma è più debole degli altri comparti. Occorre altresì una riduzione dei costi e soprattutto livellare i contributi previdenziali nella media europea, perché gli agricoltori pagano il più alto indice di quotazione per quanto riguarda la previdenza agricola. Ma quale competizione, quale competitività possiamo assicurare dopo quello che avviene anche in sede di Unione europea? Mi riferisco ad un accordo tra l'Unione europea e il Marocco che ha flagellato l'agricoltura mediterranea; praticamente, arrivano dall'area del Marocco (cui si aggiungono Algeria, Egitto e altri Paesi) prodotti che non hanno il minimo di tutela della salute del consumatore. Ribadisco in quest'Aula con forza che i trattamenti cosiddetti fitosanitari vengono ancora fatti con prodotti di classe A1, cioè veleno allo stato puro.

Concludo, signor Presidente, annunciando il mio voto contrario, ma nella consapevolezza che il Governo possa prendere spunto dall'impegno che noi mettiamo, perché ci sia un'occasione vera e importante per parlare o comunque legiferare solo ed esclusivamente per il comparto agricolo. Non è possibile fare una cosa veramente orribile dal punto di vista procedurale, trattando nello stesso

provvedimento sviluppo economico, ambiente, agricoltura (poi c'era anche la pubblica amministrazione). Ritengo che il Governo abbia il dovere di dare una risposta concreta al mondo dell'agricoltura.

Concludo annunciando il voto convintamente contrario su questo provvedimento.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento vorrei ringraziare gli assistenti che l'altra sera mi ha aiutato e il personale dell'infermeria per la loro professionalità *(Applausi)*.

Fare una dichiarazione di voto su un provvedimento che la stessa maggioranza ritiene vitale, importante, utile e addirittura necessario in un'Aula ora è come fare un comizio sotto l'ombrellone al mare a chi vende il cocco e le borse taroccate. Terza lettura, decreto *omnibus*, maxiemendamento, tre voti di fiducia. Signor Presidente, già in prima lettura avevamo denunciato l'incapacità da parte dell'estensore di questo provvedimento di prendere in considerazione problematiche importanti e di trattarle in modo omogeneo.

Ebbene, questo provvedimento ci ritorna dalla Camera dei deputati, dove ci sono state modifiche e soppressioni di norme, al di là dei rinvii in Commissione e dei grandi dubbi della Ragioneria Generale dello Stato. Ritorna da noi, in quest'Aula, ponendoci questioni che abbiamo considerato molto calde e sulle quali avevamo bisogno di tempo, di attenzione, di chiarezza e di idee buone, ma molto buone, non propense solo a rastrellare qualche soldino per soddisfare alcune delle centinaia di promesse che il *Premier* ha fatto in questi mesi.

Si tratta, come dicevo, di un decreto *omibus*. Si è parlato di ILVA, di rifiuti del Lazio, di doppia soglia dell'OPA; basta commissari ed ex governatori. Si è parlato di crediti alle imprese, di ambiente, di contanti in uso agli stranieri e di altre cose, tra cui la caccia. A questo riguardo, mi permetto ancora una volta di chiedere di non «rompere la scatole» sempre alla caccia, per favore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Si è parlato anche di anatocismo: quello che è scandaloso è che ha riguardato il Veneto e la zona del Polesine, dove sono stati sottratti soldi al territorio, soldi che avevano lo scopo di ripagare della presenza ingombrante di un rigassificatore. Questa denuncia è stata fatta da tutti i miei colleghi del Veneto che, credo, abbiano avuto poca soddisfazione con l'accoglimento di un ordine del giorno. La battaglia però non si limiterà di certo solamente a questo e il tema verrà puntualmente riproposto tutte le volte che ci sarà occasione.

Un decreto-legge di 34 articoli, dal contenuto frammentato e disomogeneo che non crea assolutamente crescita per il Paese: un Paese che ha urgente bisogno di un piano industriale e di un piano energetico, nonché di banche che tornino a fare le banche. Un Paese che deve obbligatoriamente abbassare il cuneo fiscale e la pressione fiscale. Un Paese che deve avere massima attenzione per le piccole e medie imprese, per le aziende artigiane, per i commercianti e per l'agricoltura - appena toccata in qualche piccolo interesse - quella di eccellenza e non: più in generale deve avere la massima attenzione per tutti quei settori che vengono messi in condizione di lavorare malissimo con un mercato europeo che non sempre presta attenzione alle nostre specificità. Aziende che si erano specializzate nel fotovoltaico - piccole e medie imprese - con questo provvedimento sono state azzoppate.

Abbiamo tentato di migliorare il testo con una serie di emendamenti che il mio Gruppo ha presentato. In particolare, insieme al senatore Arrigoni, abbiamo cercato di fare in modo che questo comparto fosse danneggiato il meno possibile.

C'è stato poi un tentativo di aiutare le banche, rimettendo in corso l'anatocismo, gli interessi sugli interessi. Quando prima ho parlato di banche che devono tornare a fare le banche, signor Presidente, non intendevo certamente questo, ma ben altra cosa. Intendevo quella capacità che le banche devono avere di conoscere il territorio, per cui il direttore è un po' come il prete e il farmacista: conosce le imprese e le premia per la capacità che hanno avuto, anche sotto l'aspetto personale, di stare sul

mercato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Per fortuna, quella norma del decreto è stata eliminata con un emendamento.

Questo decreto, signor Presidente, dovrebbe servire per rilanciare la competitività. Un Paese come il nostro, che sappiamo è al palo, non so proprio cosa rilancerà. Di certo arriveranno una marea di ricorsi e di richieste di risarcimento danni degli investitori stranieri, soprattutto per quanto riguarda la questione legata al fotovoltaico. Bell'idea di questo Paese si faranno questi imprenditori! Attrarre investitori stranieri con questo sistema sarà molto facile: sarà un biglietto da visita incredibile. Se poi ci mettiamo la questione legata all'incapacità del nostro sistema giudiziario, sarà un bel quadretto per questi imprenditori, per questi investitori.

Si è cercato poi di capire che cosa fare del *made in Italy*, questo *brand* che è tra i primi al mondo.

Un *brand* che probabilmente è stato utilizzato male. Non siamo stati capaci di venderlo in un'Europa che, anzi, ha cercato di tarpargli le ali.

E parliamo un po' dei giovani, dei disoccupati, di quella fascia di disoccupati compresa tra i 45 e i 55 anni, in cui è molto difficile riposizionarsi sul mercato del lavoro.

Parliamo anche degli esodati. Beh, noi l'avevamo già previsto. Il problema della legge Fornero è quanto mai presente, aleggia in quest'Aula come una jettatura incredibile per quei soggetti. Ma era fin troppo facile azzeccarci, signor Presidente.

Quindi tante promesse, zero fatti. Ma una cosa buona di certo c'è stata: gli 80 euro, ma non a tutti, che dovevano servire a rilanciare l'economia di questo Paese, cosa che non è accaduta; 80 euro che dovevano rimettere in moto il mercato consentendo ai nostri commercianti di guadagnare qualche soldino, ma non è successo perché quei soldi sono serviti invece a pagare le bollette. Infatti, avete dato 80 euro, ma ne avete fatti spendere 130 e, a casa mia, 130 meno 80 fa comunque meno 50 euro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

E questi 80 euro sono serviti anche ad un'altra cosa. Infatti, visto che non c'è più il finanziamento ai partiti, quale sistema migliore per far pagare alle casse dello Stato la campagna elettorale delle europee del buon Renzi, un investimento da 4-5 miliardi. Una campagna elettorale fantastica!

Ciò nonostante i dati dei nostri conti economici sono impietosi e hanno stroncato ogni velleità di grandezza di questo Governo.

Caro Cottarelli, finirà anche lei rottamato. Ministro Padoan, le sue dichiarazioni non piacciono al Premier e ultimamente lei ne fa troppe ed è troppo chiaro. Ma, dimenticavo, non siete farina del suo sacco, come tanti di voi qua dentro e quindi, signori, state sereni, state molto sereni.

Tante promesse, dicevo, e zero cose fatte; anzi, sono stati già spesi soldi provenienti dagli ipotetici risparmi derivanti dalla *spending review*. Una *spending review* impantanata - la famiglia italica, composta da formiche e cicale, se non può incassare di più deve spendere di meno - che darà, non è chiaro né come né quando, risultati di cassa tangibili e immediati.

E non parliamo delle privatizzazioni, che in questo momento non porteranno certo ad incassare quei 20-25 miliardi sperati. Ma allora, signori che ci ascoltate da casa, dove andremo a prendere i soldi? Probabilmente si toccheranno le 772 agevolazioni che valgono complessivamente 250 miliardi di euro che lo Stato non incassa. Di agevolazioni ne sa qualcosa il reparto delle rinnovabili. Alcune cose, per l'amor di Dio, saranno...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Consiglio.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo fatto una riforma costituzionale nella quale, le posso garantire, non ho parlato un secondo. Campassi 2000 anni non mi capiterà più di fare una riforma costituzionale...

PRESIDENTE. Ma qui stiamo esaminando un semplice decreto e di quelli ne capiteranno tanti nella vita.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ho tenuto i minuti che in percentuale toccavano al mio Gruppo per svolgere questa dichiarazione. Sappiamo benissimo che nel provvedimento ci sono gli

assegni familiari, le detrazioni per i veterinari, gli sconti per la casa e quelli per i carburanti e la sanità: vedremo a cosa metterete mano.

Desidero chiudere il mio intervento dicendo: stiamo sereni. Ci sarà un'estate durante la quale saremo al mare, sotto l'ombrellone (anche se probabilmente qualcuno di noi no), e il nostro vicino ci odierà perché la casta è la casta; vedremo l'estate fallimentare degli operatori turistici e sicuramente dovremo calcolare il danno che produrrà l'effetto Russia, che non tarderà a farsi sentire. Prevedo, signor Presidente, un settembre-ottobre molto, molto nero e non sarà per l'abbronzatura. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame ha aspetti sostanziali positivi per il rilancio dell'economia.

Il Senato, in prima lettura, ha migliorato il testo del decreto-legge, inserendo misure di semplificazione che interessano il settore dell'agricoltura, in primo luogo, per quanto attiene al sistema dei controlli, la normativa autorizzatoria per il settore vinicolo e la riduzione degli obblighi per gli agricoltori. La riduzione e la razionalizzazione dei controlli per le imprese agricole, ad esempio, con la istituzionalizzazione del registro unico, sono interventi molto soddisfacenti.

Abbiamo insistito, nel corso dell'esame del provvedimento, affinché fossero realizzate e rafforzate ulteriori misure di semplificazione e di riduzione degli oneri e dei vincoli burocratici e alcuni risultati sono stati conseguiti. Ciò che riteniamo fondamentale, oggi ed in prospettiva, è che tali misure abbiano un carattere organico e strategico.

Nel confronto parlamentare, le nostre proposte emendative, accolte, come d'altronde quelle di altri Gruppi parlamentari, hanno sensibilmente migliorato il provvedimento.

Non meno importante per le piccole e medie imprese è prevedere un credito d'imposta, per gli anni 2014-2016, per investimenti che abbiano quale obiettivo lo sviluppo di nuovi prodotti.

La istituzione della rete di lavoro agricolo di qualità e la valorizzazione dei giovani imprenditori agricoli concorrono ad un quadro di interventi che giudichiamo positivamente.

È stata migliorata anche la parte riguardante le tariffe per il trasporto merci evitando aggravi insostenibili per il trasporto su rotaia, che va agevolato e non penalizzato.

Come Gruppo per le Autonomie, nell'incontro che il Presidente del Consiglio ha avuto con i Capigruppo di maggioranza al Senato, venerdì scorso, abbiamo indicato come debbano essere ritenuti del tutto prioritari nell'agenda di Governo, al di là delle riforme costituzionali e della legge elettorale, anche gli interventi che possano sostenere la competitività del sistema economico.

Il Governo, d'ora in poi, dovrà puntare di più sulla soluzione dei veri problemi del Paese, come il rilancio dell'economia e dell'occupazione.

Le misure previste in questo decreto possono essere ritenute adeguate, costituiscono la premessa, ma non certamente il completamento di una politica economica ed industriale di crescita da attuare in tempi sostenibili.

Auspichiamo, in particolare, il varo di un'incisiva riforma del mercato del lavoro sul modello delle riforme approvate dal Governo Schr?der e che hanno rilanciato la Germania dieci anni fa.

Saluto pertanto con favore quanto dichiarato pubblicamente dal Presidente del Consiglio, quando ha ribadito l'urgenza delle riforme istituzionali, sottolineando tuttavia la necessità di volersi occupare dei veri problemi e quindi del mercato del lavoro.

Ciò che giudichiamo, invece, negativamente e, a nostro avviso, un grave errore, è che il Governo, in sede di esame del provvedimento alla Camera, abbia soppresso la norma introdotta qui al Senato e su cui, come Gruppo per le Autonomie, ci eravamo battuti assieme ad altre forze politiche, norma con la quale si stabiliva che per l'acquisto di beni e servizi nel settore turistico ed alberghiero venisse abolito, sebbene con tutti gli accorgimenti del caso, il vincolo dei 1.000 euro per l'uso di denaro contante per i

cittadini europei non residenti. Tale norma costituiva una mediazione equilibrata ed efficace che teneva conto di tutti i profili rilevanti.

Dovrebbe essere evidente come l'introduzione o il mantenimento di un siffatto vincolo equivalga a sottrarre quote di mercato, soprattutto nel settore del turismo. La conferma del vincolo dei 1.000 euro riconduce le nostre imprese turistiche ad una condizione fortemente penalizzante, che non ha termini di confronto con gli altri Paesi europei e che sta creando forti squilibri soprattutto per le zone di confine.

L'obiettivo di ridurre le spese energetiche delle piccole e medie imprese è certamente condivisibile; riteniamo, tuttavia, assai discutibile il metodo con cui tale riduzione viene finanziata. Incidere in modo retroattivo sulle agevolazioni concesse per il settore fotovoltaico costituisce un grave colpo per la certezza del diritto e quindi anche per la credibilità dell'Italia, in particolare da parte degli investitori esteri.

Fra le misure del provvedimento, accogliamo invece con grande favore la norma introdotta per il Parco dello Stelvio che costituisce la base per una nuova *governance* e un'amministrazione più efficace e condivisa, con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati.

Colgo l'occasione per ringraziare i vice ministri De Vincenti e Olivero per la grande sensibilità e l'ottima collaborazione manifestate nel corso della conversione di questo decreto-legge.

Annuncio che, poiché complessivamente la valutazione del provvedimento in esame resta positivo, i senatori del Gruppo per le Autonomie voteranno la fiducia posta dal Governo. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, poiché in questo caso non si tratta di votare un decreto-legge, ma di dare per l'ennesima volta la fiducia ad un Governo che noi non avremmo mai dato, è evidente che noi esprimeremo un voto contrario. Purtroppo, in tal modo voteremo contro anche il provvedimento in esame che riteniamo, non per le materie che tratta, ma per il modo in cui le tratta, assolutamente insufficiente.

Come al solito, il limite della produzione normativa in questa fase è rappresentato semplicemente dal fatto che tentiamo di fare «le nozze con i fichi secchi», cioè tentiamo di rilanciare l'attività economica, la capacità produttiva del nostro Paese, l'impresa industriale e quella agricola, confezionando un paio di norme che teoricamente dovrebbero essere di semplificazione, ma di fatto, grazie alle complicazioni del nostro apparato pubblico, non semplificano nulla e in molti casi determinano confusione e lunghi periodi di transizione che diventano periodi di grande produzione giurisprudenziale, di interventi presso i TAR e il Consiglio di stato; magari producono qualche parcella di avvocato in più, ma non rilanciano il sistema economico.

Per citare una petizione che è stata fatta anche in ragione delle materie trattate dal provvedimento in esame, mi verrebbe da dire: l'Italia non spenga il sole. Per non spegnere il sole, signor Presidente, occorre innanzi tutto «mandare a casa» il Governo e farne uno omogeneo sul piano politico e individuare una strategia di intervento sul sistema economico che sia organica. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*. Può essere di destra, se avete i numeri; può essere di sinistra, ma non può essere questo pasticcio abominevole, questo insieme disorganico di forze politiche che non hanno storia comune, non possono avere prospettive uguali e non hanno un riferimento sociale identico. Sono un esercizio di potere, tutto pasticciato, che ovviamente produce rachitici provvedimenti di intervento.

Questa è l'unica vera condizione che non dovremmo avere in questa fase. Non lo dico perché tutti i dati sull'economia sono devastanti; non lo dico perché abbiamo 4 milioni di disoccupati; non lo dico perché il prodotto interno lordo è crollato negli ultimi anni e siamo permanentemente in alternanza tra recessione e stagnazione con una bella prospettiva di depressione. Non lo dico per questo, perché basterebbe leggere quegli elementi per capire che la risposta che è in campo è assolutamente insufficiente, non è né carne né pesce, non ha spessore. È una risposta che tende a distrarre rispetto

agli obiettivi principali.

L'Italia non spenga il sole. Si arrivi finalmente alla considerazione che, in questo Paese, bisogna trovare soluzioni vere, perché i problemi sono veri e non finti. E per trovare soluzioni vere, bisogna abbandonare la strada che fino ad oggi abbiamo seguito.

Ho piacere nel vedere che tutti coloro che hanno governato negli ultimi dieci anni partecipano a programmi televisivi; leggono i dati dell'economia e affermano che occorre andare più forte. Ma sono dieci anni che hanno l'asma, hanno difficoltà di respirazione, non riescono a correre di più, sono fermi. Sono dieci anni che sono fermi e fermano il Paese, portandolo alla rovina. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Mussini)*.

Per questo noi votiamo no anche in questa circostanza, e non per quanto è scritto in questo decreto, che è uno dei tanti decreti sfornati per dare qualche contentino, per soddisfare con qualche milionata. Sempre nell'ipotesi che ci sia la copertura, che è sempre incerta perché sono sempre sbagliate le previsioni, dal momento che i documenti contabili dello Stato sono tutti fondati su elementi fasulli.

Per questa ragione, Presidente, e non voglio insistere, noi voteremo no alla fiducia al Governo e anche al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Mussini)*.

MANCUSO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(NCD)*. Signor Presidente, mi limito ad associarmi alla replica fatta dal relatore Marinello il quale, nella sua ampia disamina, ha fatto emergere alcune incongruenze del decreto al nostro esame, che c'è stato restituito dalla Camera.

Mi limito, quindi, a rafforzare alcuni sentimenti di rammarico che provo nei confronti dei colleghi della Camera i quali, proprio laddove noi avevamo individuato alcune misure che potevano essere interessanti per il rilancio in particolare del *made in Italy*, che è la cosa che più ci sta a cuore (un *brand* che riguarda la più grande ricchezza del nostro Paese, le piccole e medie imprese e i loro interessi diffusi sul territorio), hanno in qualche modo indebolito il testo in esame. Lo hanno fatto con provvedimenti che azzoppano la tutela dei marchi DOP e IGT, con l'obbligo della pubblicazione delle sentenze di sospensione della attività, e con altri provvedimenti che sicuramente non aiuteranno le piccole imprese ad affermarsi e, quindi, a creare lo sviluppo necessario perché il Paese possa ripartire.

Nel complesso, però, questo è un decreto che, per quanto portato avanti dal Governo in maniera non molto matura, è stato certamente perfezionato attraverso un grande lavoro che abbiamo svolto al Senato in prima lettura, che ha visto coinvolti tutti i membri delle Commissioni industria ed ambiente, i funzionari, i relatori e anche il Governo. Quest'ultimo ha partecipato attivamente alla stesura di un testo che, dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'NCD, era molto equilibrato.

È chiaro che non possiamo sottacere il nostro dispiacere per alcune misure che sono state riviste dalla Camera. Mi riferisco, in particolare, all'uso del contante per gli stranieri. La nostra parte politica vuole continuare questa battaglia all'interno della maggioranza nei prossimi mesi e anni perché riteniamo che questo aspetto sia particolarmente interessante per creare ricchezza nel nostro Paese e generare flussi di denaro contante per le nostre attività economiche.

Nonostante queste lamentele della cui fondatezza siamo convinti, riteniamo che il decreto nella sua globalità sia un'occasione importante per il nostro Paese per far ripartire l'economia, anche se da solo e senza provvedimenti organici e strutturali che possano completare i progetti di Governo difficilmente potrà - come una monade - dare risposte. Così azzoppato il decreto è tornato al Senato, lo abbiamo approvato in Commissione e riceverà il voto favorevole del Gruppo Nuovo Centrodestra, poiché siamo certi che riuscirà a dare delle seppur piccole risposte per far ripartire il sistema Italia. *(Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni)*.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, quando abbiamo visto arrivare un decreto che riguardava la competitività nei settori dell'energia, dell'edilizia

scolastica, dell'agricoltura e della tutela ambientale ci siamo illusi che contenesse norme a favore delle imprese per il loro sviluppo e il loro rilancio. Come Gruppo di Forza Italia abbiamo dato il nostro apporto nelle Commissioni di merito con proposte migliorative che poi la Camera, per volere del Governo, ha eliminato senza appello.

Rimane un decreto *omnibus* che ha un titolo altisonante, che ha dentro di tutto, tranne quello che serve a favorire un'economia di mercato votata alla crescita. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Vorrei fare una preghiera sincera ai rappresentanti dell'Esecutivo: fateci avere una copia dell'agenda economica del Governo, quella che ha tanto apprezzato il segretario di Stato americano Kerry perché noi non l'abbiamo proprio vista. In sei mesi di Governo Renzi non abbiamo visto nessuna misura in grado di smuovere di un solo millimetro la ripresa della produzione. È necessario privatizzare le oltre 8.000 società pubbliche che rappresentano un vero proprio e proprio socialismo municipale, attraverso il quale la politica fa cose che dovrebbe fare il mercato. Non vogliamo speculare sul fatto che l'Italia è in recessione. Noi tifiamo per l'Italia - lo dice persino il nostro logo - ma la proiezione vede un PIL a meno 0,3 a fine 2014, che segue il meno 1,9 del 2013.

Se verranno confermate queste stime, in soldoni, avremo circa 17,5 miliardi in meno di PIL e all'incirca 8,5 miliardi in meno di imposte e contributi, considerato che la pressione fiscale reale è attorno al 50 per cento. *(Brusio in Aula)*. Presidente, la prego di chiedere ai colleghi se possono fare un po' di silenzio, per favore, perché non riesco a parlare, non ho più voce.

PRESIDENTE. Colleghi l'entusiasmo che ha suscitato il testo del senatore Mancuso si può anche placare, a questo punto.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. In attesa di tagli, entro il 15 gennaio 2015, vi saranno variazioni di aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti per assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi nel 2017.

Sono ancora da trovare i 10 miliardi di euro per coprire il *bonus* IRPEF di 80 euro per il 2015. Il problema non è quindi se fare la manovra correttiva o meno: certamente i conti pubblici dovranno essere corretti nella legge di stabilità per il 2015, ma quello è il banco di prova per una netta inversione di tendenza nella politica economica italiana.

Nel Documento di economia e finanza l'Esecutivo aveva previsto 4,5 miliardi di *spending review* per il 2014, 17 miliardi per il 2015 e 32 miliardi per il 2016. Al contrario, l'andamento della spesa pubblica ci mostra che essa è salita del 7,8 per cento rispetto all'anno precedente e che toccherà la cifra *record* di 825 miliardi di euro a fine 2014.

Non è pensabile l'emissione di nuovi titoli di debito pubblico, come ha fatto il Governo ad aprile per 40 milioni di euro, per la semplice considerazione morale che non possiamo lasciare in eredità ai nostri figli un debito pubblico che ormai è arrivato a 2.164 miliardi.

Bisognava certamente lasciare qualcosa in tasca agli italiani, ma attraverso uno *shock* fiscale che riguardasse tutti, cittadini e imprese. Un taglio delle aliquote avrebbe riguardato la totalità dei cittadini, non solo i fortunati vincitori della lotteria Renzi: per le imprese sarebbe stata un'iniezione di capitali per smuovere gli investimenti. Quel *bonus* assegnato a quasi 11 milioni di italiani è ingiusto perché è stato messo in conto a tutti gli altri (pensionati, partite IVA e, tra questi, tanti giovani che, pur di lavorare, fatturano il proprio lavoro, le famiglie monoreddito). Con un taglio delle aliquote, si sarebbe raggiunto l'ulteriore obiettivo di invogliare a pagare le tasse nuovi contribuenti, che adesso evadono perché ritengono ingiusto il nostro sistema fiscale.

Non si può più rinviare un drastico taglio della spesa improduttiva: se l'Italia risulta essere l'ottava potenza economica del mondo, sebbene le classifiche internazionali del fare impresa ci collochino al sessantacinquesimo posto, vuol dire che i nostri imprenditori, a dispetto dei tanti ostacoli di tipo burocratico, creditizio e fiscale, hanno una grandissima voglia di fare impresa, inventare, produrre e far conoscere i propri prodotti e la propria creatività, esportandoli in tutto il mondo: è il nostro famoso *made in Italy*, che dovremmo cercare di tutelare molto di più.

Le imprese affrontano costi impropri, quelli della burocrazia, che rappresentano circa quattro punti di

PIL: questo è il primo cuneo da ridurre. Ogni euro investito in imprese e tolto ai costi delle pratiche burocratiche avrebbe un moltiplicatore di ricchezza largamente superiore. È un'osservazione elementare: si investe in produzione, si genera ricchezza e si crea lavoro. Non ci stancheremo mai di ricordarlo: l'occupazione la creano le imprese e non lo Stato. Date ossigeno alle imprese e ai cittadini e la ripresa economica verrà, eccome.

Per queste ragioni, annuncio convintamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia alla fiducia su questo decreto, che certo non è degno dell'Italia e degli italiani. *(Applausi FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

TOMASELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, è stata una giornata lunghissima e quindi non utilizzerò interamente i dieci minuti per la dichiarazione di voto a nome del Gruppo del Partito Democratico.

Utilizzerò solo pochissimi istanti per annunciare il voto favorevole - convintamente favorevole - del nostro Gruppo a questo provvedimento. Si tratta certamente di un provvedimento cambiato rispetto alla prima lettura in Senato; per alcuni aspetti - probabilmente - ha perso degli elementi positivi che erano stati introdotti; per altri aspetti ne ha guadagnati altri che vanno a rafforzare il provvedimento.

Brevemente, vorrei esprimere un concetto: la difficoltà che vive il nostro Paese credo non cambi se lo 0,1 di qualche trimestre diventa un meno 0,2. Certo, tutti vorremmo vedere il segno più di fronte alle percentuali di crescita del nostro PIL, ma ciò conferma che il nostro Paese vive una lunghissima recessione ed una grandissima difficoltà.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, credo che tutti noi avremmo bisogno di avere contezza della difficoltà grave che vive il nostro Paese. Il presente provvedimento certo non è risolutivo di questi problemi, ma è un provvedimento utile a rilanciare la competitività del sistema Italia, fatto di *made in Italy*, di piccole e medie imprese e di agroalimentare; fatto della necessità di ridurre la bolletta energetica a carico delle piccole e medie imprese. Di sicuro, questo provvedimento va nella direzione delle riforme che il Governo ha avviato e che la maggioranza che lo sostiene porta avanti convintamente.

Da noi non verrà mai l'esaltazione acritica di un singolo provvedimento, ma trovo propaganda inutile, in questo contesto così difficile per il nostro Paese, negare tutto quello che in pochi mesi questo Governo ed anche il Parlamento hanno messo in campo. Dagli interventi sul lavoro, alla delega fiscale, agli interventi prossimi sulle infrastrutture, al tema delle riforme istituzionali e costituzionali di cui abbiamo parlato lungamente e di cui ci siamo interessati in queste ultime settimane. Il tema della riforma costituzionale, con tutta probabilità, non risolve alcuno dei problemi che hanno le famiglie italiane, i lavoratori italiani e le imprese del nostro Paese. Ma, se posso dire, esso dà l'autorevolezza alla politica italiana di cominciare a colpire, da un lato, le rendite - le troppe rendite che questo Paese non si può più permettere - e, dall'altro, di avere più coraggio per intervenire con le riforme profonde di cui hanno bisogno l'economia, il sistema produttivo ed il sistema degli interessi nel nostro Paese, nell'ottica che ci muove e lungo la quale anche questo decreto-legge dà il proprio contributo per rilanciare il sistema Italia e renderlo più competitivo.

Si tratta di un provvedimento che si affianca ad altri. Penso alla polemica di questi giorni, alquanto inusitata, sul *bonus* degli 80 euro. Probabilmente sono pochi quegli 80 euro nelle tasche delle famiglie italiane alla fine del mese, ma sono 11 miliardi di euro, ripeto: 11 miliardi di euro. Una cifra enorme che si è deciso di spostare da altre rendite alle famiglie ed ai lavoratori italiani, ai redditi dei lavoratori dipendenti. Mi pare una grandissima operazione di redistribuzione della ricchezza e di equità sociale di cui questo Governo si è fatto carico e che convintamente abbiamo sostituto.

Per queste ragioni, sosterremo fino in fondo questo provvedimento che farà bene all'economia ed alle imprese del nostro Paese. In questo senso voteremo a favore della fiducia come Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Sollo).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Sollo.

SAGGESE, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Conte, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Ghedini Rita, Giacobbe, Giannini, Gibiino, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Maturani, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Turano

Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*

Alberti Casellati, Alicata, Amoruso

Barani, Bernini, Bruno

Caliendo, Ceroni
De Pin
Floris, Fucksia
Giro
Malan, Marin, Mauro Giovanni, Messina
Pagnoncelli, Pelino, Piccinelli, Piccoli
Razzi, Romani Paolo
Scavone, Sciascia, Serafini
Zanettin, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come modificato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	183
Senatori votanti	182
Maggioranza	92
Favorevoli	155
Contrari	27

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 91.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 8 agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 8 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 22,37)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u)*, quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.3

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione) - 1*. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.».

10.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - *(Modifica dell'articolo 70 della Costituzione) - 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70 - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano la funzione legislativa secondo le modalità stabilite dalla Costituzione".».

10.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - *(Modifica dell'articolo 70 della Costituzione) - 1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - Ciascuna Camera è titolare della funzione legislativa, che esercita secondo le modalità stabilite dalla Costituzione".».

10.6

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«10. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».

10.7

MINZOLINI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"'Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».

10.8

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Id. em. 10.6

Sostituire il capoverso «Art. 70» con il seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quinto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali".».

10.9

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti-legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge".».

10.10

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *1*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;

e) norme generali sull'istruzione;

f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) statuti speciali delle Regioni;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

la Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".».

10.11

CAMPANELLA, DE PETRIS, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «diritti fondamentali» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo. con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;

b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;

c) delegazione legislativa di cui all'articolo 76;

d) ratifica dei trattati internazionali.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cui è assegnato il disegno di legge.

Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica"».

10.12

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali;

e) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione;

f) ratifica dei trattati internazionali.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'articolo 72."».

10.13

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'arto 117, primo comma, lettere *a), c), d), f), g)* e *h)*.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati sulle residue materie di cui all'art. 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente."».

10.14

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Sostituire l'articolo. con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati"».

10.3000 (già 10.0.1)

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo)* - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo com ma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta aa trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato feaerale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-*bis*. - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

10.15

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge; sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei

rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi."».

10.16

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge con-cementi l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere *e)*, limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, *m), p), t)* e *u)*, comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede."».

10.17

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Id. em. 10.16

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere *e)*, limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie *m), p), t)* e *u)*, comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono Le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

10.18

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a

maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «secondo le procedure cui all'articolo 72» *con le seguenti:* «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

10.19

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Modifica all'articolo 70 della Costituzione - Funzione legislativa)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo camma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo camma."».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

10.20

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica per le seguenti materie:

a) revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionali;

b) ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

c) elettorale;

d) leggi che disciplinano il *referendum* popolare.

In tutti gli altri casi, la funzione legislativa è esercitata in via esclusiva dalla Camera dei Deputati. In relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza esclusiva regionale di cui all'articolo 117, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. I regolamenti di ciascuna Camera fissano il limite di tempo entro cui il parere deve essere reso, decorso il quale lo stesso s'intende espresso."».

10.21

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *1.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".».

10.22

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo). - 1.* L'articole 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secendo comma, lettera *p)*, per la legge di cui all'articolo122, primo cemma e negli altri casi

previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro venti giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei quaranta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u)*, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni, pareri vincolati sulle materie di proprie competenze, su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati"».

10.23

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» sopprimere il primo comma.

10.25

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Id. em. 10.24

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il primo comma.

10.26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approvale leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-*bis)*; 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma».

10.27

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, BIGNAMI, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all 'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *e)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

10.28

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame delle leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente».

10.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali».

10.30

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al cantina 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine.

10.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*fine del*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del sesto comma.

10.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del quinto comma.

10.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del quarto comma.

10.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del terzo comma.

10.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del secondo comma.

10.36

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso»Art.70», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,».

10.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «Camere per le leggi», inserire le seguenti: «ordinarie,»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo comma.

10.38

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo le parole: «leggi costituzionali» inserire le seguenti: «, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, le leggi che disciplinano il referendum popolare, le leggi relative alle materie e alle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p).».

10.39

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 70», comma 1, dopo le parole: «leggi costituzionali» inserire le seguenti:«, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.».

10.40

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Respinto

Al capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare,».

10.41

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», sostituire dalle parole: «per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali» fino alla fine, con le seguenti: «per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime-parere di costituzionalità.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata;».

10.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del sesto comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole dà: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia»

fino alla fine del sesto comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del sesto comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione.».

10.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla

fine del sesto comma.

10.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del quinto comma.

10.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del quarto comma.

10.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del terzo comma.

10.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del secondo comma.

10.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti e doveri dei cittadini, di».

10.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti umani, di».

10.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà ed eguaglianza dei cittadini, di».

10.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà fondamentali, di».

10.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «eguaglianza dei cittadini, di».

10.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«lavoro, di».

10.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «autonomie locali, di».

10.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «istituzioni territoriali, di».

10.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «decentramento amministrativo, di».

10.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS (*)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela delle minoranze linguistiche, di».

_____

(*) Aggiugono la firma in corso di seduta i componenti del Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE

10.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti con la Chiesa cattolica, di».

10.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, di».

10.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sviluppo della cultura, di».

10.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ricerca scientifica e tecnica, di».

10.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela del paesaggio, di».

10.77
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «conservazione del patrimonio storico e artistico della Nazione, di».

10.78
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «condizione giuridica dello straniero, di».

10.79
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «recepimento nell'ordinamento giuridico interno delle norme derivanti da trattati internazionali, di».

10.80
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «esercizio delle libertà democratiche, di».

10.81
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto d'asilo per gli stranieri, di».

10.82
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «estradizione dello straniero, di».

10.83
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «protezione e promozione della pace, di».

10.84
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «limitazioni di sovranità derivanti dall'adesione a organizzazioni sovranazionali e internazionali, di».

10.85
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti con l'Unione europea, di».

10.86
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, di».

10.87
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:«limitazioni della libertà personale, di».

10.88
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «garanzie della libertà personale, di».

10.89
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela della libertà di domicilio, di».

10.90
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «segretezza e libertà della corrispondenza, di».

10.91
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «circolazione e soggiorno, di».

10.92
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di circolazione e soggiorno, di».

10.93
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «immigrazione, di».

10.94
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «espatrio, di».

10.95
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «emigrazione, di».

10.96
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di riunione, di».

10.97
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazioni sociali, di».

10.98
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «associazioni, di».

10.99
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà religiosa, di».

10.100
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libero esercizio del culto, di».

10.101
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di pensiero, di».

10.102
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di stampa, di».

10.103
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto (*)
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «mezzi di comunicazione di massa, di».

_____
(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.104
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «censura, di».

10.105
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «circolazione e soggiorno, di».

10.106
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «capacità giuridica, di».

10.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «cittadinanza, di».

10.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «prestazioni personali o patrimoni ali, di».

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «amministrazione della giustizia, di».

10.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela dei diritti, di».

10.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di difesa, di».

10.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:«giustizia civile e penale, di».

10.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ordinamento giudiziario, di».

10.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «misure di sicurezza, di».

10.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «responsabilità penale, di».

10.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pene e sanzioni, di».

10.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubblico impiego, di».

10.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubbliche amministrazioni, di».

10.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «famiglia e matrimonio, di».

10.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «istruzione, di».

10.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «educazione, di».

10.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela dei minori, di».

10.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «maternità e infanzia, di».

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «avviamento al lavoro, di».

10.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«salute, di».

10.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sanità, di».

10.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizio sanitario nazionale, di».

10.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «arte, di».

10.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «scienza, di».

10.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «insegnamento, di».

10.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «scuole statali, di».

10.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «università e accademie, di».

10.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «lavoro, di».

10.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazione, di».

10.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«affermazione dei diritti del lavoro, di».

10.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di difesa, di».

10.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «italiani all'estero, di».

10.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti dei lavoratori, di».

10.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pari opportunità, di».

10.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «parità di genere, di».

10.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «assistenza sociale, di».

10.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «previdenza sociale, di».

10.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «relazioni industriali, di».

10.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «organizzazione sindacale, di».

10.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«diritto di sciopero, di».

10.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «iniziativa economica privata, di».

10.147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «attività economica pubblica, di».

10.148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «bilancio dello Stato, di».

10.149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «programmazione economica, di».

10.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «beni pubblici, di».

10.151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «proprietà privata, di».

10.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «impresa, di».

10.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «agricoltura, di».

10.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «industria, di».

10.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«commercio, di».

10.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «attività economiche, di».

10.157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizi pubblici essenziali, di».

10.158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art, 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «cooperazione, di».

10.159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «artigianato, di».

10.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «produzione economica, di».

10.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «credito e risparmio, di».

10.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela del risparmio, di».

10.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti politici, di».

10.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «elettorato, di».

10.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«diritto di voto, di».

10.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazioni politiche, di».

10.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «partiti politici, di».

10.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, di».

10.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «difesa della Patria, di».

10.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizio militare, di».

10.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Forze armate, di».

10.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sistema tributario, di».

10.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubblica amministrazione, di».

10.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «magistratura, di».

10.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«funzione giurisdizionale, di».

10.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ordinamento giudiziario, di».

10.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «processo penale, di».

10.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «enti locali, di».

10.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Regioni, di».

10.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Comuni, di».

10.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «funzioni amministrative, di».

10.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «autonomia finanziaria, di».

10.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «coesione territoriale, di».

10.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «solidarietà sociale, di».

10.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«patrimonio degli enti costitutivi della Repubblica, di».

10.186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «poteri sostitutivi del Governo, di».

10.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sussidiarietà, di».

10.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «leale collaborazione, di».

10.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ineleggibilità e incompatibilità, di».

10.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «giustizia amministrativa, di».

10.191

AZZOLLINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

Al primo comma, dopo le parole: «*referendum* popolare»*inserire le seguenti:* «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Conseguentemente: dopo le parole: «lettera *p)*» *aggiungere le seguenti parole:* «e per le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*,».

Al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.192

AZZOLLINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

Al primo comma, dopo le parole: «*referendum* popolare» *inserire le seguenti:* «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Conseguentemente: dopo le parole: «lettera *p)*» *aggiungere le seguenti parole:* «e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e)*,».

Al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.194

BONFRISCO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «europea,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le

seguenti: «, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e)e p)».

10.196

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso, «Art.70», al comma primo, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,».

10.193

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p*-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.».

10.195

VERDUCCI, MATURANI, CHITI, CORSINI, SANTINI, Gianluca ROSSI, MIRABELLI, CARDINALI, FABBRI, VACCARI, Elena FERRARA, CUOMO, BORIOLI, LAI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art.70», primo comma, dopo le parole: «di referendum popolare,» con le seguenti:«per le leggi relative alle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,».

10.197

DE BIASI, MATURANI, BIANCO, BIANCONI, DALLA ZUANNA, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ROMANO, SILVESTRO, ANITORI, PUPPATO

Ritirato e trasformato nell'odg G10.197

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole: «per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p),» con le seguenti: «per le leggi che dispongono nelle materie di cui agli articoli 32, secondo comma, all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p),».

G10.197 (già em. 10.197)

DE BIASI, BIANCONI, ROMANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 70 definisce le materie che rientrano nella funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere,

impegna il Governo a considerare modalità di competenza rafforzata del Senato della Repubblica sui livelli essenziali di assitenza concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

(*) Accolto

10.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «attuazione all'articolo», inserire le seguenti:«13 e all'articolo».

10.199

DIRINDIN, CHITI, CASSON, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI , BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, CORSINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, «Art. 70» comma primo, dopo le parole: «all'articolo 117, secondo comma, lettera» inserire le seguenti: «m)e».

10.200

AZZOLLINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, le parole: «lettera p)» sono così sostituite: «lettere e)e p), 119».

Conseguentemente, al comma quarto, sopprimere la parola: «119».

10.201

BONFRISCO

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p), 119».

Conseguentemente, al comma quarto, sopprimere la parola: «119».

10.202

AZZOLLINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso, articolo 70, al comma primo, le parole:«lettera p)» sono così sostituite: «lettere e)e p)».

10.203

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BERGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p)».

10.204

MUCCHETTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma primo, le parole: «lettera p)» sono così sostituite: «lettere e)e p)».

10.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, le parole: «lettera p» sono così sostituite: «lettere e)e p)».

10.206

COMAROLI, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p)».

10.207

BATTISTA, ORELLANA

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p)».

10.208

MOLINARI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, le parole: «lettera p» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e)e p)».

10.209

BONFRISCO

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p)».

10.210

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p», con le seguenti: «lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie, e lettera p)».

10.211

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire dalle parole: «lettera p)» fino alla fine del comma, con le seguenti:«lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

10.212

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere m)e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,».

10.213

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, »Art. 70», primo comma dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), 119,».

Conseguentemente al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.214

COCIANCICH

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti:«per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»,

10.215

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che attengono ai diritti fondamentali».

10.216

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: « , per le norme in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato».

10.217

RICCHIUTI, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che riguardano l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza».

10.218

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.71

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «per la legge di cui all'articolo 122, primo comma», inserire le seguenti: «per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche».

10.219

MICHELONI, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.71

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 6».

10.220

CORSINI, CHITI, CASSON, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 7 e 8».

10.221

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 13 sulla libertà personale».

10.222

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 14».

10.223

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo. 15».

10.224

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 16».

10.225

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'art. 17 sul diritto di riunione».

10.226

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE,

D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 18 sul diritto di associazione».

10.227

CORSINI, CHITI, CASSON, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 19 sulla libertà religiosa».

10.228

CORSINI, CHITI, CASSON, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 19 sulla libertà religiosa».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.229

CHITI, CASSON, CORSINI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 20».

10.230

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 21 sulla libertà di stampa».

10.231

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 22».

10.232

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 24 sul diritto di difesa».

10.233

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 25».

10.234

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 26».

10.235

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 27 sulla responsabilità penale».

10.236

D'ADDA, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 10.239, nell'odg G10.236

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 29 sulla famiglia».

G10.236 (già emm. 10.236 e 10.239)

CASSON, D'ADDA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento al contenuto dei due emendamenti n. 10.236 e 10.239, aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 29 e dell'articolo 32, comma 2 della Costituzione, tenuto conto che l'emendamento n. 1.1979 approvato dall'Assemblea del Senato il 31 luglio 2014 sostanzialmente coincide con i citati emendamenti ritirati, dal punto di vista della tutela costituzionale e sostanziale,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione a quanto deciso dal Senato, in riferimento agli articoli 29 e 32, comma 2 della Costituzione.

(*) Accolto

10.237

D'ADDA, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 30».

10.238

GATTI, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 31».

10.239

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 10.236, nell'odg G10.236

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 32 comma secondo sui trattamenti sanitari».

10.240

MUCCHETTI, CHITI, CASSON, CORSINI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 40, 48, 51 e 98 comma terzo sui diritti politici e sindacali».

10.241

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli atto 65 e 66 comma terzo sui casi di ineleggibilità, incandidabilità e conflitto di interessi».

10.242

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le norme di cui agli articoli 100 comma terzo, 103, 104 e 108 su Consiglio di Stato, Corte dei Conti, magistratura ordinaria e Consiglio Superiore della Magistratura».

10.243

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 13».

10.244

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 24».

10.245

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 25».

10.246

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva

LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 27».

10.247

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 111 sul giusto processo».

10.248

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le norme di cui agli articoli 135 comma quinto e sesto e 137 comma secondo sulla Corte Costituzionale».

10.249

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per la legge di cui all'articolo 57, ultimo comma».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.250

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per le disposizioni concernenti la partecipazione delle Regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario».

10.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali disciplinati Parte I della Costituzione».

10.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il procedimento bicamerale si applica anche alle leggi che incidono sui rapporti civili disciplinati dalla

Parte I della Costituzione».

10.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che incidono sui rapporti etico-sociali di cui agli articoli 29 e seguenti della Costituzione sono approvate da entrambe le Camere».

10.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La camera dei deputati e il Senato della Repubblica le leggi che incidono sull'attuazione dell'articolo 13 della Costituzione».

10.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le leggi che definiscono le modalità di limitazione ed esercizio della libertà personale è richiesta l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento».

10.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato discutono e approvano, con i medesimi poteri, le leggi che disciplinano nel dettaglio l'inviolabilità del domicilio».

10.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sottoposte all'approvazione di entrambe le Camere le leggi che garantiscono la libertà e la segretezza della corrispondenza e fissano i criteri per la limitazione del relativo esercizio».

10.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate con procedimento bicamerale le leggi che prevedono restrizioni alla libertà di circolazione.

10.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta ferma l'approvazione da parte dei due rami del parlamento per le leggi che prevedono restrizioni alla libertà di soggiorno».

10.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere esaminano e approvano le leggi che pongono limiti all'esercizio della libertà di riunione».

10.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato approvano, nell'identico testo le leggi che regolamentano le forme di esercizio della libertà di associazione».

10.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «È richiesta lo doppia approvazione conforme da parte di entrambe le Camere le leggi che concernono lo libertà di culto».

10.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere approvano, nell'identico testo, le leggi che definiscono le forme di compatibilità tra ordine pubblico e libertà religiosa».

10.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «la procedura bicamerale è obbligatoria per le leggi che regolano il regime fiscale per lo costituzione di una associazione religiosa».

10.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che disciplinano la fiscalità di enti enti ecclesiastici e religiosi aventi capacità giuridica sono approvate nell'identico testo da parte dei»due rami del Parlamento».

10.266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che definiscono le modalità di esercizio della libertà di stampa sono approvate con lo procedura bicamerale».

10.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi che disciplinano lo libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma».

10.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato discutono e approvano, nel medesimo testo, le leggi che prevedono casi e forme di sequestro della stampa periodica».

10.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sempre discusse e approvate nello stesso testo da entrambe le Camere le leggi che disciplinano i

contributi all'editoria».

10.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono con procedimento bicamerale le leggi che regolano il concorso pubblico al finanziamento della stampa periodica».

10.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sempre approvate dai due rami del Parlamento, nel medesimo testo, le leggi che disciplinano la contrarietà al buon costume delle pubblicazioni».

10.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Senato della repubblica e la Camera dei deputati approvano nello stesso testo le leggi che incidono sull'articolo 22 della costituzione».

10.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate da entrambe le Camere le leggi che disciplinano le modalità di acquisto e perdita della capacità giuridica».

10.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che disciplinano il riconoscimento e i contenuti della cittadinanza sono approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che regolano il diritto al nome sono esaminate e approvate nell'identico testo dalla camera e dal Senato».

10.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nello stesso testo sono approvate da entrambe le Camere le leggi che che regolano l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale».

10.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere approvano nello stesso testo le leggi che definiscono il contenuto degli interessi legittimi».

10.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni legge che stabilisce forme di tutela degli interessi legittimi pretensivi deve essere approvata da entrambe le Camere».

10.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere approvano comunque le leggi che regolano il limite all'azionabilità degli interessi legittimi oppositivi».

10.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate nello stesso testo da entrambi i rami del Parlamento le leggi che regolano il ricorso straordinario al capo dello stato per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento».

10.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere deliberano le leggi concernenti le forme di èsercizio del diritto di difesa nello stesso testo».

10.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti devono essere approvate con legge deliberata nell'identico testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati».

10.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «È altresì approvata sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della repubblica ogni legge che determina le condizioni e i modi per lo riparazione degli errori giudiziari».

10.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni legge diretta a disciplinare le conseguenze derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave dei magistrati e le condizioni e i modi per lo riparazione degli errori giudiziari deve essere approvata da entrambi i rami del Parlamento».

10.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi incidono sulle materie regolate dall'articolo 25 della Costituzione».

10.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambi i

rami del Parlamento possono regolare lo disciplina relativa ai presupposti e alla disciplina delle misure di sicurezza solo con legge approvata nell'identico testo».

10.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono disciplinate le modalità entro le quali può essere consentita l'estradizione del cittadino».

10.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le materie disciplinate dall'articolo 27 della Costituzione sono disciplinate con legge approvata sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei deputati».

10.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le leggi che concernono misure per lo rieducazione delle persone condannate sono deliberate dal Parlamento con legge bicamerale».

10.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Ogni disposizione relativa Al diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio deve essere approvata con legge bicamerale».

10.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Sono deliberate nello stesso testo e da entrambe le Camere le leggi relative All'introduzione di misure a garanzia dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

10.292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le Camere approvano sempre nello stesso testo le leggi che recano disposizioni per assicurare l'unità familiare».

10.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto (*)

AL comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «I diritti e i doveri dei genitori sono regolati con legge necessariamente bicamerale».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Camera e Senato deliberano nello stesso testo ogni legge che tuteli lo condizione dei figli nati fuori dal matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima».

10.295
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Con legge bicamerale sono disciplinate le modalità i limtiti per lo ricerca della paternità».

10.296
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Devono essere approvate da entrambe le Camere le leggi che prevedono agevolazioni per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento Alle famiglie numerose».

10.297
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati deliberano nell'identico testo le leggi a tutela della maternità».

10.298
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Sono approvate da entrambe le Camere le leggi a tutela dell'infanzia».

10.299
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto (*)
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le leggi a tutela della gioventù sono deliberate nello stesso testo dal Senato e dalla Camera».

_____
(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.300
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Sono leggi bicamerali anche quelle che recano disposizioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio».

10.301
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Entrambi i rami del Parlamento approvano sempre nell'identico testo le leggi in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario».

10.302
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il Parlamento approva le disposizioni che riguardano il testamento biologico con legge deliberata nell'identico testo da entrambi i rami».

10.303
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.71
Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Devono

essere approvate da entrambe le Camere le leggi che tutelano le minoranze linguistiche».

10.304

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, comma secondo, lettera u), quarto, sesto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma».

10.305

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

10.306

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

A comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il comma l, aggiungere il seguente comma: «1-bis. La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati'e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.307

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m)e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.308

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m)e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato delia Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.309

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma».

10.310

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma inserire il seguente: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.311

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Respinto

Al capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio».

10.312

MARAN, SUSTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il comma primo inserire il seguente: «Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato e la legge

elettorale nazionale».

10.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

10.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo e il terzo comma.

10.315

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 10.315

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.317

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 10.315

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.

10.318

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Id. em. 10.315

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo la parola: «approvate», inserire le seguenti: «solo dal, Senato della Repubblica o».

10.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.321

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.321

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.321

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti:«soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sui rapporti.civili ed etico-sociali disciplinati Parte I della Costituzione».

10.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.325

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle . che incidono sui rapporti civili disciplinati dalla Parte I della Costituzione».

10.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sui rapporti etico-sociali di cui agli articoli 29 e seguenti della Costituzione, che sono approvate da entrambe le Camere».

10.328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sull'attuazione dell'articolo 13 della Costituzione».

10.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che definiscono le modalità di limitazione ed esercizio della libertà personale, per le quali è richiesta l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento».

10.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano l'inviolabilità del domicilio».

10.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che garantiscono la libertà e la segretezza della corrispondenza e fissano

i criteri per la limitazione del relativo esercizio».

10.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che prevedono restrizioni alla libertà di circolazione».

10.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «ad eccezione di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che prevedono restrizioni alla libertà di soggiorno, per le quali resta fermo il procedimento bicamerale».

10.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che pongono limiti all'esercizio della libertà di riunione».

10.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolamentano le forme di esercizio della libertà di associazione».

10.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che concernono la libertà di culto, per le quali è richiesta la doppia approvazione conforme da parte di entrambe le Camere».

10.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che definiscono le forme di compatibilità tra ordine pubblico e libertà religiosa».

10.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il regime fiscale per lo costituzione di una associazione religiosa».

10.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano lo fiscalità di enti ecclesiastici e religiosi aventi capacità giuridica, che sono approvate nell'identico testo da parte dei due rami del Parlamento».

10.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le

seguenti: «, fatte salve quelle che definiscono le modalità di esercizio della libertà di stampa, che sono approvate con lo procedura bicamerale».

10.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano lo libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma».

10.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che prevedono casi e forme di sequestro della stampa periodica».

10.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano i contributi all'editoria, che sono sempre discusse e approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il concorso pubblico al finanziamento della stampa periodica».

10.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati, aggiungere le seguenti: », eccetto quelle che disciplinano la contrarietà al buon costume delle pubblicazioni».

10.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sull'articolo 22 della costituzione».

10.347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma non quelle che disciplinano le modalità di acquisto e perdita della capacità giuridica».

10.348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano il riconoscimento e i contenuti della cittadinanza, che sono approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le

seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il diritto al nome, che restano esaminate e approvate nell'identico testo dalla Camera e dal Senato».

10.350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, per le quali rimane impregiudicato il procedimento bicamerale».

10.351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il limite all'azionabilità degli interessi legittimi oppositivi».

10.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il ricorso straordinario al capo dello Stato per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento, che sono approvate nello stesso testo da entrambi i rami del Parlamento».

10.353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che concernono le forme di esercizio del diritto di difesa».

10.354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti, che devono essere approvate con legge deliberata nell'identico testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati».

10.355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: Il, con l'eccezione di quelle che determinano le condizioni e i modi per lo riparazione degli errori giudiziari».

10.356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle dirette a disciplinare le conseguenze derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave dei magistrati e le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

10.357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma non quelle che incidono sulle materie regolate dall'articolo 25 della Costituzione».

10.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle concernenti lo disciplina relativa ai presupposti e alla disciplina delle misure di sicurezza».

10.359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano le modalità entro le quali può essere consentita l'estradizione del cittadino».

10.360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle relative alle materie disciplinate dall'articolo 27 della Costituzione, che sono disciplinate con legge approvata sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei deputati».

10.361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle che concernono misure per la rieducazione delle persone condannate sono deliberate dal Parlamento con legge bicamerale».

10.362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «ogni disposizione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma ogni disposizione relativa ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio deve essere approvata con legge bicamerale».

10.363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma sono comunque deliberate nello stesso testo e da entrambe le Camere le leggi relative all'introduzione di misure a garanzia dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

10.364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle recanti disposizioni per assicurare l'unità familiare».

10.365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle leggi che regolano i diritti e i doveri dei genitori».

10.366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo commo, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre Camera e Senato deliberano comunque nello stesso testo ogni legge che tuteli lo

condizione dei figli nati fuori dal matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima».

10.367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano le modalità i limiti per la ricerca della paternità».

10.368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma devono essere approvate da entrambe le Camere le disposizioni che prevedono agevolazioni per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento alle famiglie numerose».

10.369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle a tutela della maternità».

10.370a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle a tutela dell'infanzia».

10.371

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre quelle a tutela dello gioventù sono deliberate nello stesso testo dal Senato e dalla Camera».

10.372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, salve quelle che recano disposizioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio».

10.373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, che sono approvate sempre nell'identico testo da entrambi i rami del Parlamento».

10.374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle leggi che recano disposizioni riguardanti il testamento biologico, che sono approvate nell'identico testo da entrambi i rami».

10.375

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.71

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre devono invece essere approvate sempre da entrambe le Camere le leggi che tutelano le minoranze linguistiche».

10.376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*i commi terzo,*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.

10.377

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il terzo comma.

10.378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il terzo comma.

10.379

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il terzo comma.

10.380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1 capoverso «Articolo 70», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera. Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata».

Conseguentemente sopprimere i commi dal quarto alla fine dell'articolo.

10.381

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo, pronunciandosi nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata».

10.382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» *con le seguenti:* «da una

Camera»;

b) al primo periodo, sostituire le parole: «al Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «all'altra Camera»;

c) al primo periodo, sostituire le parole da: «, entro» fino alla fine del comma con le seguenti: «lo esamina entro trenta giorni».

10.383

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».

10.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*alla fine del*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del sesto comma.

10.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del quinto comma.

10.386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del quarto comma.

10.387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del comma.

10.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «Al comma 1» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del secondo periodo.

10.389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del periodo.

10.390

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo».

10.391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dieci giorni,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,».

10.392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, entro dieci giorni,».

10.393

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole da: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» fino alla fine con le seguenti: «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

10.394

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo del terzo comma.

10.395

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma sostituire dalle parole: «che entro dieci giorni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.».

10.396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «lo esamina».

10.397

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere le parole: «entro dieci giorni».

10.398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*la seguente*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

10.399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

10.400

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA,

PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

10.401

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

10.402

ORELLANA, BATTISTA

Respinto

Al corpo le parole: «entro dieci giorni:», inserire le seguenti: «ovvero nella prima seduta utile».

10.403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta di un terzo dei suoi componenti,».

10.404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sostituire le parole: «su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «esprime parere di costituzionalità».

10.405

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:«su richiesta di un terzo» con le seguenti: «su richiesta di un quarto».

10.406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quinto».

10.407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quarto».

10.408

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «due quinti».

10.409

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «della metà più un».

10.410

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 1, capo verso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «della maggioranza».

10.411

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Respinto

Al capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può disporre di esaminarlo», con le seguenti: «lo esamina».

10.412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «disporre di».

10.413

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «deliberare».

10.414

MALAN

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, alla fine del primo periodo,aggiungere le seguenti parole:«, ovvero, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare di non esaminarlo».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «non disponga di procedere all'esame», *inserire le seguenti:* «, ovvero deliberi di non farlo, ».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*periodi secondo*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere i periodi secondo e terzo.

10.416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

10.417

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei sessanta giorni successivi il Senato della Repubblica può proporre modificazioni del testo».

10.418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «Nei trenta giorni successivi».

10.419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente:«sessanta».

10.420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinquanta».

10.421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

10.422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*alla fine del*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*alla fine del*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.432

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «proposte di modificazione» con la seguente: «modificazioni».

10.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*alla fine del*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del sesto comma.

10.434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del quinto comma.

10.435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del quarto comma.

10.436
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del comma.

10.437
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del periodo.

10.438
FINOCCHIARO, Relatrice
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, entro i successivi venti giorni,».

10.439
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Id. em. 10.438
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, entro i successivi venti giorni,».

10.440
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso dall'approvazione dell'em. 10.438
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente:«sessanta».

10.441
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso dall'approvazione dell'em. 10.438
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente:«trenta».

10.442
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*alla fine del*» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del sesto comma.

10.443
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del quinto comma.

10.444
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del quarto comma.

10.445
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del comma.

10.446
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «in via definiti va».

10.447
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

10.448
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Id. em. 10.447
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere il terzo periodo.

10.449
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Qualora» fino a: «ovvero».

10.450
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: «il Senato» fino a: «quando».

10.451
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o».

10.452
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «o sia inutilmente decorso il termine per deliberare,».

10.453
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva.».

10.454
COCIANCICH
V. testo 2
Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo stesso procedimento si applica per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

10.454 (testo 2)
COCIANCICH (*)
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «132, secondo comma» inserire le seguenti: « e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Razzi e Pagliari

10.455

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

- al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.»;

- sostituire il quarto comma 4 con il seguente: «Nel caso in cui il Senato della Repubblica abbia deliberato proposte di modificazioni ai disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 81, quarto comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera, *u)*, quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, il loro esame è deferito, ad un comitato paritetico composto da ventuno deputati e ventuno senatori, designato rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato. Il comitato, esaminate le disposizioni oggetto delle proposte di modificazione deliberate dal Senato, trasmette, entro sette giorni, al Presidente della Camera una proposta di conciliazione. Su di essa o, quando il comitato non deliberi entro il predetto termine, sulle proposte di modificazione approvate dal Senato, la Camera stessa si pronuncia in via definitiva. Per i disegni di legge di cui all'articolo 117, quarto comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alla proposta di conciliazione o alle proposte di modificazione deliberate dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

- sopprimere il quinto comma.

10.456

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, LANZILLOTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

- al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «termini di cui al presente comma sono ridotti della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, che sono comunque esaminati dal Senato della Repubblica.»;

- al quarto comma, dopo il numero: «119,» inserire le seguenti parole: «terzo, quinto e sesto comma,»;

- sopprimere il quinto comma.

10.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e quinto.

10.458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

10.459

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

10.460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere le parole da: «Per i disegni» fino a: «132, secondo comma».

10.461

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», inserire le seguenti: «21,».

10.5001/1

D'ADDA, CASSON, MICHELONI, TOCCI, LO GIUDICE, GATTI, RICCHIUTI, TURANO, GIACOBBE

Respinto

All'emendamento 10.5001, sostituire le parole: «e del sistema tributario» con le seguenti: «del sistema tributario e di perequazione delle risorse finanziarie».

10.5001/2

TOCCI, D'ADDA, CASSON, MICHELONI, LO GIUDICE, GATTI, RICCHIUTI, TURANO, GIACOBBE

Respinto

All'emendamento 10.5001, dopo le parole: «sistema tributario», inserire le seguenti: «e di perequazione delle risorse finanziarie, s) limitatamente alla tutela dei beni culturali e paesaggistici».

10.5001

CALDEROLI, Relatore

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «117, commi secondo,», sostituire la parola: «lettera» con le seguenti: «lettere e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ed».

10.462

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «117, commi secondo, lettera u)», con le seguenti: «117, commi secondo, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie, e lettera u)».

10.463

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto (*)

Al capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «lettera u)» con le seguenti: «lettere e)e u)».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.464

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «lettera u),» inserire le seguenti: «limitatamente al governo del territorio,».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.465

LANZILLOTTA

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere Ia parola: «quarto,».

_____

(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.466

QUAGLIARIELLO

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, dopo le parole: «119,» *inserire le seguenti:* «terzo, quinto e sesto comma,»;

b) al quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «si applicano», *inserire le seguenti:* «nelle medesime materie e».

10.466 (testo 2)

QUAGLIARIELLO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, dopo le parole: «119,» *inserire le seguenti:* «terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma,»;

b) al quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «si applicano», *inserire le seguenti:* «nelle medesime materie e».

10.5000 testo 2/1

RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, D'ADDA, CASSON, MICHELONI, GATTI, TURANO, GIACOBBE

Respinto

All'emendamento 10.5000 (testo 2), al comma 1, capoverso art. 70 al quarto comma dopo le parole: «132 secondo comma», sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine con le seguenti: «nonché per le leggi di cui all'articolo 81, quinto e sesto comma, per la legge di cui all'articolo 97, ultimo comma».

10.5000 testo 2/2

LO GIUDICE, TOCCI, D'ADDA, CASSON, MICHELONI, GATTI, RICCHIUTI, TURANO, GIACOBBE

Respinto

All'emendamento 10.5000 (testo 2), dopo le parole: «articolo 81», inserire le seguenti: «quinto e».

10.5000 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «132, secondo comma», inserire le seguenti: «nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma,».

10.467

LANZILLOTTA

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo il numero: «119,» inserire le seguenti parole: «terzo, quinto e sesto comma,».

10.468

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato e trasformato nell'odg G10.468

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere le parole: «120, secondo comma,».

G10.468 (già em. 10.468)

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.468.

(*) I proponenti non insistono per la votazione

10.469

MARTINI, BERGER, PALERMO, MARAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «e 132, secondo comma» inserire le seguenti: «nonché per le leggi che approvano le disposizioni generali e comuni di cui all'articolo 117, secondo comma».

10.470

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma sostituire le parole da: «la Camera dei deputati» fino alla fine con le seguenti: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

10.471

BRUNO, LIUZZI, TARQUINIO

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza semplice,» e, al quinto comma, il secondo periodo è soppresso.

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.472

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «nella votazione finale», con le seguenti: «nella votazione sull'articolo relativo e nella votazione finale».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.473

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, prima della parola: «finale» inserire la seguente: «anche».

10.474

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

10.475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.474

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due terzi».

10.476

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti:«a maggioranza dei tre quinti».

10.477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.476

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei tre quinti».

10.478

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Ritirato e trasformato nell'odg G10.478

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sulla reiezione di tali modificazioni non è consentita la posizione della questione di fiducia da parte del Governo né la procedura di cui al sesto comma dell'articolo 72».

G10.478 (già em. 10.478)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.478.

_____

(*) I proponenti non insistono per la votazione

10.479

PAGLIARI, LEPRI, LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, VACCARI, FAVERO, MOSCARDELLI, CANTINI, DEL BARBA, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, PADUA, BROGLIA, MANASSERO, BERTUZZI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quarto comma inserire il seguente: «La funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione. La relativa disciplina è definita con legge ordinaria».

10.480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «Al comma 1» a: «commi quinto» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quinto e sesto.

10.481

CARRARO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.483

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.484

AZZOLLINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quinto comma con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto e sesto comma, approvati dalla Camera dei Deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione».

10.485

BONFRISCO

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quinto comma con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto e sesto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione».

10.486

LANZILLOTTA

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il comma quinto con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Per tali disegni di legge si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3».

10.487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati».

10.488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 81, quarto comma,».

10.489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 81, quarto comma» con le seguenti: «al secondo comma».

10.490

AZZOLLINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma quinto, dopo la parola: «quarto», sono aggiunte le seguenti: «e sesto».

10.491

BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma quinto, dopo la parola: «quarto», sono aggiunte le parole: «e sesto».

10.492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, approvati dalla Camera dei deputati,».

10.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*alla fine del*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del sesto comma.

10.494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del comma.

10.495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del periodo.

10.496

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può deliberare» fino a: «componenti».

10.497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del sesto comma con la seguente: «modificarli».

10.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.497

Al comma l, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del comma con la seguente: «modificarli».

10.499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.497

Al comma l, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del periodo con la seguente: «modificarli».

10.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 10.497

Al comma l, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte di modificazione» con la seguente: «modificarli».

10.501

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «entro quindici» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sopprimere le parole da: «entro quindici giorni» fino alla fine.

10.502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro

quindici» fino alla fine del sesto comma.

10.503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro quindici» fino alla fine del comma.

10.504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro quindici» fino alla fine del periodo.

10.505

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, sostituire le parole da: «entro quindici giorni» fino alla fine con le seguenti: «secondo le norme del proprio regolamento».

10.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*con la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta».

10.507

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

10.508

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

10.509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola:«quindici» con la seguente: «trenta».

10.510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola:«quindici» con la seguente: «venti».

10.511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

10.512

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 10.511

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

10.513

RUSSO, LO MORO

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «art. 70», dopo il quinto comma inserire il seguente:

«Il Senato della Repubblica, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere una questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nei confronti di una legge approvata dalla Camera dei deputati».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.514

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

10.515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.

10.516

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al sesto comma, dopo le parole: «attività conoscitive» inserire le seguenti: «e d'inchiesta».

10.517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sesto comma, sopprimere le parole: «all'esame della Camera dei deputati».

G10.1

MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge costituzionale A.S. 1429, e in particolare delle modifiche agli articoli 70 e 72 della Costituzione che velocizzano l'*iter* delle leggi, incluse quelle di carattere economico e fiscale,

riconosce la necessità che, in presenza di una attività legislativa più rapida, non sono più accettabili meccanismi che diminuiscono le tutele che l'articolo 23 della Costituzione garantisce ai contribuenti, quali automatismi, poteri di variare aliquote o addirittura di introdurre nuove prestazioni patrimoniali assegnati a decreti ministeriali o addirittura a provvedimenti di funzionari pubblici,

impegna il Governo a individuare le norme che è necessario modificare per dare piena attuazione

all'articolo 23 della Costituzione.

(*) Accolto

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

V. em. 10.3000

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo)* - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo com ma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta aa trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato feaerale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può

contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-*bis*. - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

b) al terzo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente «duecentocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BERTOROTTA

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.4

D'ANNA, MILO, BONFRISCO, BRUNI

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.5

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *1*. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere agli

organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatoria. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono sottoposte a deliberazione conclusiva entro sei mesi dalla loro presentazione.

La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere"».

11.6

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Ritirato e trasformato nell'odg G11.6

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifica all'articolo 71 della Costituzione)*. - *1.* L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli, che deve essere sottoposto a deliberazione conclusiva entro cinque mesi dalla loro presentazione"».

G11.6 (già em. 11.6)

BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale 1429-A, impegna il governo;

a valutare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad incrementare gli strumenti di democrazia diretta a disposizione dei cittadini elettori, con particolare riferimento all'iniziativa legislativa popolare, attraverso progetti redatti per articoli, da sottoporre alla deliberazione conclusiva entro data certa.

_____

(*) Accolto

11.7

CAMPANELLA

Le parole da: «*Sostituire*» a: «di almeno» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa)*. - *1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.8

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.9

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi, alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.10

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.11

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa) - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.12

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa) - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.13

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa) - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.14

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa) - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.15

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa) - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.16

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa) - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*,

all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.17

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa)* - *1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.18

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa)* - *1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.19

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa)* - *1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.20

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa) - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.21

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.22

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti

validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.23

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.24

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.25

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum

propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.26

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.27

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.28

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.29

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.30

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro isei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.31

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.32

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.33

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla 'votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati. .

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.34

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.35

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.36

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Iniziativa legislativa). - 1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.37

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, CHITI, TOCCI, D'ADDA, GATTI, DIRINDIN, SILVESTRO, LO

GIUDICE

Le parole da: «*Sostituire*» a: «votato entro» respinte; seconda parte precluse

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *1*. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati"».

11.38

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *1*. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati e votato entro sei mesi"».

11.39

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *l*. All'articolo 71 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le proposte di legge di iniziativa popolare sono discusse dalla Camera dei Deputati entro centottanta giorni dalla loro presentazione/».

11.40

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *1*. All'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "duecentocinquantamila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La discussione e la votazione finale delle proposte di legge d'iniziativa popolare sono svolte entro centottanta giorni della loro presentazione"».

11.41

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge disciplina la partecipazione popolare in via informatica e telematica alle iniziative legislative"».

11.42

MILO, COMPAGNONE, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "a ciascun membro delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze"».

11.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 71 della Costituzione il primo comma è sostituito con il seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere ed agli organi

ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale"».

11.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.46

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 11.45

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 71», letteraa) sostituire le parole da: «dopo il primo comma» fino alla fine, con le seguenti: «al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «Il Senato della Repubblica»*, con le seguenti:* «Ciascuna Camera»;

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati»*, con le seguenti:* «all'altra Camera»;

3) al secondo periodo, sostituire le parole: «la Camera dei deputati», con le seguenti: «la seconda Camera»;

4) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica»*, con le seguenti:* «della prima Camera».

11.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,».

11.50

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 11.49

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ».

11.51

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, », con le seguenti: «, secondo le norme del suo regolamento, ».

11.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «assoluta dei suoi componenti».

11.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quaranta giorni».

11.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

11.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «sessanta giorni».

11.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due».

11.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

11.58

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi».

11.59

MARAN, SUSTA

Respinto

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la Camera dei deputati non si pronunci entro tale termine il testo si intende approvato».

11.60

BARANI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 11.60

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.5000/1

CASSON, D'ADDA, MICHELONI, TOCCI, LO GIUDICE, GATTI, RICCHIUTI, TURANO, GIACOBBE

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «dalla seguente» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 10.5000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al terzo comma, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "centomila" ed è aggiunto il seguente periodo "La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. La deliberazione conclusiva deve comunque intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della proposta"; sono, in fine, aggiunti i seguenti commi:

"Se, nel termine di cui al comma precedente, la proposta non è approvata o è approvata in un testo che non ne rispetta i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali, essa è sottoposta a referendum popolare per l'approvazione se altri 400.000 elettori lo richiedono entro tre mesi dalla scadenza del termine o dalla deliberazione definitiva delle Camere.

Non è ammesso il referendum di cui al comma precedente su proposte di leggi costituzionali, tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di leggi per le quali la Costituzione prescriva l'approvazione con maggioranze particolari o comunque con procedure aggravate.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha. partecipato alla votazione un numero di elettori pari almeno alla maggioranza di coloro che hanno votato per la Camera dei deputati nell'ultima precedente elezione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge disciplina le modalità di attuazione dell'iniziativa legislativa popolare e del referendum di cui al presente articolo, favorendo la raccolta delle sottoscrizioni, anche per via elettronica, e individua gli strumenti idonei ad assicurare agli elettori una piena conoscenza della proposta"».

11.5000/2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila, ed"» e dopo le parole: «sono garantite nei tempi» inserire le seguenti: «, comunque non superiori ai sei mesi» e sostituire le parole da: «il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno settantacinquemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila", ed»; dopo le parole: «sono garantite nei tempi» inserire le seguenti: «, comunque non superiori ai sei mesi» e sostituire le parole da: «il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno sessantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma

precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole nel rispetto dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 21.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto (*)

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila", ed»; dopo le parole: «sono garantite nei tempi» inserire le seguenti: «, comunque non superiori ai sei mesi» e sostituire le parole da: «il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno sessantamila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole nel rispetto dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 20.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

11.5000/5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «votato entro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola; "cinquantamila" fino alle parole: "centocinquantamila", ed»; sostituire le parole: «La discussione e la deliberazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tale progetto deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 13, della Costituzione, è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole;

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola; "cinquantamila" fino alle parole: "centocinquantamila", ed»; sostituire le parole: «La discussione e la deliberazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tale progetto deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione, è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «votato entro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e

nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 14, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centottantamila elettori, quando entro sei mila dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettra b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 15, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centomila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza di-VGti validamente espressi».

11.5000/10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettra b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 16, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei

deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima preeedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettra b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 17, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno settantamila elettori, quando entro dieci mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettra b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 18, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno settantacinquemila elettori, quando entro undici mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettra b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 19, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno cinquantacinquemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettra b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 20, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantacinquemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettra b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 21, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo

comma presentata da almeno novantamila elettori, quando entro sei mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettra b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 22, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno novantacinquemila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 24, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centodiecimila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la

formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 23, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoventimila elettori, quando entro nove mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei-voti validamente espressi"».

11.5000/19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 25, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro dieci mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 30, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoquarantamila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 31, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoquarantaduemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e

nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 32, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad'eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno centomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alle parole: «"centocinquantamila", ed» e sostituire le parole da: «La discussione e la deliberazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «"Tale progetto deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno duecentomila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* e'approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «etico-sociali di cui all'articolo» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico-sociali di cui all'articolo 26, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoquindicimila elettori, quando entro undici mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei-voti validamente espressi"».

11.5000/26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 27, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoventisettemila elettori, quando entro quattro mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b),sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 28, è indetto *referendum* popolare. propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centotrentaduemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 29, è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centotrentamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole da: «la parola "cinquantamila"» fino alle parole: «centocinquantamila, ed»; dopo le parole: «garantite nei tempi» aggiungere le seguenti « comunque non superiori a sei mesi »; sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti «i seguenti commi» e aggiungere in fine: «È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno centomila elettori, quando entro dieci mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 26.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, sopprimere le parole da: « la parola: "cinquantamila"» fino alle parole: «centocinquantamila, ed"»; sostituire le parole: «sono garantite nei tempi» con le seguenti: «devono avvenire entro sei mesi»; sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti «i seguenti commi» e aggiungere in fine: «È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno settantamila elettori, quando entro dieci mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 17.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «*la seguente*» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantamila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 14.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di

elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantaduemila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 15.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantacinquemila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 18.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente:

«quarantacinquemila» e sostituire dalle parole: «, la discussione» fino alle parole: «regolamenti parlamentari» ed, è aggiunto il seguente periodo «Il progetto deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno centocinquantamila elettori, quando entro sei mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 32.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi«.

11.5000/35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantaseimila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti: «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquemila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 13.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantasettemila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti: «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 16.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantottomila» e sostituire dalle parole: «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti: «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno novantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 19.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/38

CANDIANI, BISINELLA

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila» con la seguente: «sessantamila».

11.5000/39

CANDIANI, BISINELLA

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila» con la seguente: «ottantamila».

11.5000/40

CANDIANI, BISINELLA

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.5000/41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «sono garantite nei tempi» con le seguenti: «devono avvenire entro sei mesi».

11.5000/42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 11.5000/41

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «nei tempi» con le seguenti: «nel termine di sei mesi».

11.5000/43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 11.5000/41

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «nei tempi» con le seguenti: «, comunque non superiori a sei mesi».

11.5000/44

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole:«nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari» con le seguenti: «nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge costituzionale».

11.5000/45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «sullo stesso.» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno centottantamila elettori, quando entro nove mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 23.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno trecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 25.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire dalle parole: «Al fine» fino alla fine con le seguenti: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centosettantamila elettori, quando entro nove msi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/48

CANDIANI, BISINELLA

Respinto

All'emendamento 11.5000, sostituire le parole da: «"Al fine di" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche la legge approvata da entrambe le Camere stabilisce condizioni, effetti e modalità di attuazione di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali"».

11.5000/49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire dalle parole: «della determinazione delle politiche pubbliche» fino alla fine con le seguenti:

«alla vita pubblica attraverso il processo politico-decisionale è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»

11.5000/50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire dalle parole: «la legge costituzionale» fino alla fine con le seguenti:

«è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/51

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.» con le seguenti: «la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le relative modalità di attuazione. I Regolamenti parlamentari disciplinano altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali, funzionali al procedimento legislativo».

11.5000/52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «, anche delle formazioni sociali» con i seguenti periodi: «È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/53

QUAGLIARIELLO

Respinto (*)

All'emendamento 11.5000, al comma 1, lettera b), secondo capoverso, inserire dopo le parole: «anche delle formazioni sociali», le seguenti:

«nei limiti entro i quali è ammesso il *referendum* abrogativo e sempre che non incidano né sulle

spese né sulle entrate pubbliche».

_____

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

11.5000/54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire il periodo: «Con legge approvata da entrambe le camere sono disposte le modalità di attuazione» con i seguenti: «È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al terzo comma, la parola; "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila", ed è aggiunto il seguente periodo: "La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione"».

11.62

BRUNI, Fausto Guilherme LONGO, BONFRISCO, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori" e le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.63

MINZOLINI, BRUNI, COMPAGNONE, MILO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori" e le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.64

MILO, D'ANNA, BRUNI, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.65

DE PETRIS, CHITI, CAMPANELLA, TOCCI, LO GIUDICE, GATTI, ALBANO, D'ADDA, DIRINDIN, SILVESTRO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al secondo comma, le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "centomila elettori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.66 (testo 3)

LO MORO, MIGLIAVACCA, PALERMO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, PAGLIARI, RUSSO, PEGORER, FORNARO, LAI, GUERRIERI PALEOTTI, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, GUERRA, MARTINI, SPILABOTTE, SONEGO, GATTI, MICHELONI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO (*)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la proposta è sottoscritta da almeno duecentocinquantamila elettori, il Parlamento delibera definitivamente sul progetto di legge ordinaria di iniziativa popolare entro dodici mesi dalla sua presentazione. Se il termine decorre inutilmente ovvero se la proposta è respinta o approvata definitivamente con modificazioni nel suo contenuto precettivo essenziale, essa è sottoposta a referendum se altri cinquecentomila elettori lo richiedono nei tre mesi successivi alla scadenza del termine per la deliberazione definitiva ovvero alla pubblicazione della deliberazione definitiva del Parlamento.

La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta e sulla legittimità costituzionale della proposta oggetto del *referendum.*

Se la legge è approvata dal Parlamento con modificazioni, la sua promulgazione è sospesa fino alla scadenza del termine per la richiesta di *referendum* ovvero, in caso di richiesta, fino al giudizio di ammissibilità o fino all'esito della consultazione popolare.

Non si fa luogo a *referendum* se la proposta ha ad oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali o se comunque comporta minori entrate o maggiori spese a carico della finanza pubblica."».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Con legge costituzionale sono disciplinati le modalità, i termini e il contenuto del referendum popolare di cui all'articolo 71 della Costituzione, come modificato dall'articolo Il della presente legge costituzionale.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.67

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "duecentocinquantamila ed"».

11.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquantamila ed"».

11.69

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «venticinquemila».

11.70

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «trentamila».

11.71

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BERTOROTTA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «quarantacinquemila» e dopo le parole: «regolamenti parlamentari» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « «Ove il progetto di cui al comma non sia approvato entro il termine di tre mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo. La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum propositivo perle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. La legge determina le modalità di attuazione del referendum propositivo».

11.72

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «quarantacinquemila».

11.73

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «sessantamila».

11.74

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguenti: «centomila» e sostituire le parole: «nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari» con le seguenti parole: «entro sei mesi dalla presentazione».

11.75

GATTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BUEMI, BOCCHINO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE,

LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.76

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.78

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: « duecentocinquantamila» con la seguente: « centomila».

11.79

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Alla lettera b), la parola: «duecentocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila» .

11.80

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.81

SCILIPOTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centocinquantamila».

11.83

ORELLANA, BATTISTA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «centocinquantamila».

11.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «duecentomila».

11.85

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b) sostituire dalle parole: «ed è aggiunto» fino alla fine, con le seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla

presentazione"».

11.86

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, BERTOROTTA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nei tempi», con le seguenti: «entro tre mesi dalla loro presentazione».

11.87

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.».

11.88

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque non oltre centoottanta giorni dalla data di presentazione.».

11.89

GATTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BUEMI, BOCCHINO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1 lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: «Le proposte di legge d'iniziativa popolare devono in ogni caso essere esaminate e votate entro dodici mesi dalla loro presentazione».

11.90

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Su iniziativa di almeno 500.000 elettori possono essere presentati alle Camere disegni di legge redatti in articoli, affinché siano esaminati ai sensi dell'articolo 70, primo comma. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano è sottoposto a referendum popolare deliberativo.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di ammissibilità dei disegni di legge di cui al primo comma e le modalità di attuazione del referendum deliberativo"».

11.91

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* è aggiunto in fine il seguente comma: "I disegni di legge d'iniziativa popolare sono, in ogni caso, i scritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro e non oltre tre mesi dal deferimento alle competenti Commissioni"».

11.92

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, LO MORO,

COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, CIRINNA', BORIOLI, LAI, DEL BARBA, ORELLANA, FORNARO, Rita GHEDINI, MANASSERO, DALLA ZUANNA, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, ROMANO, Elena FERRARA, BATTISTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis)dopo l'ultimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "La legge disciplina le forme e le modalità della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai processi decisionali, sulla base dei principi e delle regole della democrazia partecipativa e deliberativa"».

11.93

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) aggiungere in fine il seguente comma: «La legge disciplina le modalità di firma in via informatica e telematica delle leggi di iniziativa popolare».

11.94

BIGNAMI, DE PETRIS, MUSSINI, ORELLANA, Mario MAURO, BUEMI, MOLINARI, PUPPATO, BOCCHINO

Ritirato e trasformato nell'odg G11.94

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* è aggiunto infine il seguente comma: Per la propasta di legge di iniziativa popolare è ammesso l'utilizzo da parte dei cittadini della firma digitale».

G11.94 (già em. 11.94)

BIGNAMI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, MESSINA, PEPE, FATTORI (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

premesso che:

l'eguaglianza, la libertà e la partecipazione sono, nella loro misura, principali indicatori del grado di democrazia di una società;

i cittadini da un lato disertano le urne, ma dall'altro partecipano in maniera sempre più intensa alle consultazioni *on line*, segno del bisogno di una maggiore partecipazione alla vita sociale, che può essere favorita dall'implementazione delle nuove tecnologie;

in molti paesi stranieri dalla Svizzera, al Belgio alla Florida c'è già un ampio ricorso al voto elettronico; nell'unione Europea si utilizza per sottoscrivere le leggi popolari;

impegna il governo:

a sperimentare in maniera progressiva l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni referendarie.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G11.94 (testo 2)

BIGNAMI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, MESSINA, PEPE, FATTORI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

premesso che:

l'eguaglianza, la libertà e la partecipazione sono, nella loro misura, principali indicatori del grado di democrazia di una società;

i cittadini da un lato disertano le urne, ma dall'altro partecipano in maniera sempre più intensa alle consultazioni *on line*, segno del bisogno di una maggiore partecipazione alla vita sociale, che può essere favorita dall'implementazione delle nuove tecnologie;

in molti paesi stranieri dalla Svizzera, al Belgio alla Florida c'è già un ampio ricorso al voto elettronico; nell'unione Europea si utilizza per sottoscrivere le leggi popolari;

impegna il Governo:

a sperimentare l'utilizzo del voto elettronico e della firma digitale nelle consultazioni referendarie.

_____

(*) Aggiunono la firma in corso di seduta i senatori Zin, Palermo, Montevecchi e Vacciano

(**) Accolto

11.95

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ove detto progetto non sia approvato entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo, con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione."».

11.96

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Parlamento effettua la deliberazione conclusiva sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione."».

G11.1

MALAN

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge costituzionale A.S. 1429, e in particolare delle modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, riconosce la necessità di modificare le norme relative alle procedure necessarie all'autenticazione e alla presentazione delle firme necessarie a una legge di iniziativa popolare e a un referendum abrogativo, nel senso di autorizzare qualunque elettore all'autenticazione delle firme, a condizione di produrre fotocopia del documento di identità, e di consentire l'autocertificazione per quanto riguarda l'iscrizione alle liste elettorali, si impegna a mettere in discussione in Aula prima della fine del 2014 disegni di legge in tal senso.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che

l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi».

EMENDAMENTI

12.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 12.1

Sopprimere l'articolo.

12.3

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Id. em. 12.1

Sopprimere l'articolo.

12.4

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *1*. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;

- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

12.5

MILO, MINZOLINI, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, D'ANNA, COMPAGNONE

Id. em. 12.4

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 12. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:

"Art. 72. - Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;

- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

12.6

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

RespintoSostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla

trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto"».

12.7

D'ANNA, MILO, BONFRISCO, TARQUINIO, BRUNI

Id. em. 12.6

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le'modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la

proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto"».

12.8

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. -1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

12.9

CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Procedimento legislativo) - 1.* L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera può stabilire procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto .. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Il Senato può richiedere la convocazione di una commissione composta da membri della Camera dei Deputati e del Senato, per un esame in comune dei testi di legge. La composizione e il funzionamento di questa commissione sono disciplinate da un regolamento interno delle due Camere.

Qualora il Senato della Repubblica non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato della Repubblica abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede all'approvazione definitiva del disegno di legge con una maggioranza uguale a quella con la quale il Senato ha approvato il

provvedimento.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all'articolo 70, primo comma"».

12.10

Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12 - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70 comma 1.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 1, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 2, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli.

L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e in quelle di cui all'articolo 70 comma 1"».

12.11

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza"».

12.12

Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione). - 1.* All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) al quarto comma:

1) dopo le parole: "di delegazione legislativa,", sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto";

2) dopo le parole: "di bilanci e consuntivi«, sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere.";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "11 Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitiva mente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di

legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva."».

12.13

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO

Le parole da: «*Sostituire*» a: «votazione finale» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione). - 1.* All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.14

MILO, TARQUINIO, COMPAGNONE

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) - 1.* All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato della Repubblica approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti."».

12.15

TARQUINIO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.»;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.».

12.16

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «primo comma» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72» al primo comma sopprimere le parole: "di cui all'articolo 70, primo comma"».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e quinto.

12.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 70, primo comma".

12.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, sopprimere le parole: «, primo comma,».

12.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

12.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 72», sopprimere il secondo comma.

12.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*terzo comma*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, al quarto comma, alle parole: «Possono altresì», *premettere le seguenti:* «I regolamenti».

12.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il terzo comma.

12.23

SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al terzo comma, dopo le parole: «I regolamenti» inserire le seguenti: «di Camera e Senato»

12.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quarto comma.

12.25

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 12.24

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quarto comma.

12.26

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, sopprimere i periodi primo e secondo.

12.27

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«casi e».
12.28
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«e forme».
12.29
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«l'esame e».
12.30
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «l'esame», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».
12.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimee le parole:«e l'approvazione».
12.32
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Le parole da: «*Al comma 1*» a: «permanenti,» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono».
12.33
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«, anche permanenti,».
12.34
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere la parola: «, anche».
12.35 (testo corretto)
Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art.72», al quarto comma, sopprimere le parole: «che, alla Camera dei deputati, sono».
12.36
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sost. id. em. 12.35 (testo corretto)
Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«che, alla Camera dei deputati, sono».
12.37
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA
Sost. id. em. 12.35 (testo corretto)
Al comma 1, capoverso «Art. 72», al quarto comma sopprimere le parole: «alla Camera dei deputati».

12.38

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 12.35 (testo corretto)

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«, alla Camera dei deputati,».

12.39

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sost. id. em. 12.35 (testo corretto)

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al quarto comma sopprimere le parole: «, alla Camera dei deputati,».

12.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 72», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

12.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino al momento della sua approvazione definitiva,».

12.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parola: «alla Camera» con le seguenti: «all'Assemblea».

12.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «il Governo o» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «il Governo o un decimo dei componenti della Camera o».

12.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «il Governo o».

12.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «sia discusso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che».

12.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «discusso e».

12.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: «discusso», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

12.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e votato».

12.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «sua approvazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto».

12.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «oppure che sia sottoposto alla sua approvazione».

12.51

RUTA

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«Tutti disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al comma precedente, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

_____

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

12.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

12.53

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 12.52

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

12.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, apoverso «Art. 72», quinto comma, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire le parole: "del Senato della Repubblica" con le seguenti: "di ciascuna Camera";

b) sostituire le parole: "dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma" con le seguenti: "dall'altra Camera"».

12.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 70, terzo comma».

12.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma sopprimere le parole: «, terzo comma».

12.57

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 12.57

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.59

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 12.57

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.60

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Per un massimo di tre volte in un anno, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge o un argomento sia iscritto all'ordine del giorno ed esaminato con priorità, rispetto ad altri disegni di legge».

12.61

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia».

12.62

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia».

12.63

COLLINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, premettere le seguenti parole: "Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma," *e sopprimere le parole:* "entro sessanta giorni dalla richiesta";

b) collocare il settimo comma quale quinto comma del medesimo articolo».

12.64

CALDEROLI, Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, premettere le seguenti parole: "Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo

comma e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale,";

b) collocare il settimo comma quale quinto comma del medesimo articolo».

12.65

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, dopo le parole: «Il Governo», inserire le seguenti: «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con richiesta motivata».

12.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «può chiedere», inserire le seguenti: «al Senato della Repubblica o».

12.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati», con le seguenti: «a ciascuna Camera».

12.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «o al Senato della Repubblica».

12.69

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al capoverso «Art. 72», sesto comma, dopo la parole «deliberare», inserire le seguenti: «, a maggioranza assoluta dei componenti».

12.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «, indicato come» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo,».

12.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «indicato come».

12.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «per l'attuazione del programma di governo,».

12.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di governo».

12.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «iscritto con priorità all'ordine del giorno e».

12.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «con priorità».

12.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «all'ordine del giorno».

12.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «votazione finale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta.».

12.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«e sottoposto alla votazione finale».

12.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«entro sessanta giorni dalla richiesta.».

12.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole:«sessanta giorni» con le seguenti: «sei mesi».

12.81

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «centottanta».

12.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

12.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

12.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole:«sessanta giorni» con le seguenti: «un mese».

12.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola:«sessanta» con la seguente: «trenta».

12.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«dalla richiesta.».

12.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «deliberazione».

12.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*secondo*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere i periodi secondo e terzo.

12.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

12.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «proposto o» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, ».

12.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «proposto o».

12.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «o accolto dal Governo, su sua richiesta,».

12.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, su sua richiesta,».

12.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «senza modifiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».

12.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, senza modifiche,».

12.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «articolo per articolo».

12.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e con votazione finale.».

12.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere il terzo periodo.

12.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:«di cui all'articolo 70, terzo comma,».

12.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:«, terzo comma,».

12.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:«della metà».

12.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

12.103

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Id. em. 12.102

Al comma 1, al capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

12.104

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma sostituire le parole: «, della Camera» con le seguenti: «delle Camere».

12.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 12.104

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

12.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «dell'Assemblea».

12.107

DI MAGGIO, Mario MAURO, Luigi MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo l'ultimo comma aggiungere, in fine, i seguenti:

«Le leggi di delegazione legislativa prima della loro definitiva approvazione, gli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari e le mod!fiche dei regolamenti parlamentari prima della loro entrata in vigore, possono essere sottoposti, da parte di un terzo dei componenti di ciascuna Camera o dal loro Presidente alla Corte costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità a Costituzione.

Nei casi previsti nel precedente comma, la Corte costituzionale si pronuncia nel termine di un mese».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, capoverso «Art. 134»*, dopo le parole:* «sulla legittimità costituzionale», *inserire le seguenti:* «delle leggi di delegazione, degli schemi di decreto legislativo e sulle modifiche dei regolamenti parlamentari, deferiti ai sensi dell'articolo 72, ottavo comma,».

12.108

TARQUINIO, COMPAGNONE, MILO, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

«All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni casò essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-*bis*. - Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un quinto dei componenti di

ciascuna Camera o da cinquantamila elettori. Il ricorso sospende la promulgazione"».

12.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*. - La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge, in relazione ai profili contabili e finanziari"».

12.0.3

COMPAGNONE, MILO, D'ANNA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizione finale)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrario condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

2. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione con testuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

15.1

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 15.1

Sopprimere l'articolo.

15.3

CALDEROLI, Relatore

Respinto (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione). - 1.* L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali:

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Quando il referendum è richiesto da almeno settecentomila elettori, la proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*"».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

15.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «Sostituire» a: «lo richiedono» respinte; seconda parte preclusaSostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Referendum abrogativo e referendum propositivo Modalità di svolgimento del referendum). - 1.* L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di

elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.5

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Modifica all'articolo 75 della Costituzione). - 1.* È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono quattrocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.6

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Modifica all'articolo 75 della Costituzione). - 1.* È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.7

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, COTTI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione). - 1.* L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il referendum sia richiesto da oltre un milione di elettori, la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum"».

15.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Referendum abrogativo). - 1.* All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "settecentocinquantamila";.

b) il quarto comma è abrogato».

15.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Referendum abrogativo) - 1.* All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "settecentocinquantamila";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.10

BIGNAMI, DE PETRIS, MUSSINI, ORELLANA, Mario MAURO, BUEMI, MOLINARI, PUPPATO, BOCCHINO

Precluso

Sostituire Il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Per indire un referendum è ammesso l'utilizzo da parte dei cittadini della firma digitale.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta là maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*"».

15.11

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75» sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali e qualora la Camera non avesse discusso e definitiva mente deliberato le proposte di iniziativa popolare.».

15.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire le parole: «È indetto» con le seguenti: «Il Presidente della Repubblica può indire».

15.13

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma dopo le parole: «refendum popolare» aggiungere le seguenti: «per istituire nuove norme o».

15.14

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «abrogazione» inserire le seguenti: «, totale o parziale,»;

b) sostituire le parole: «ottocentomila elettori» con le seguenti: «settecentomila elettori».

15.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «di una legge o».

15.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «valore di legge,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo,».

15.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o di un atto avente valore di legge».

15.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo,».

15.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o parti di essi con autonomo valore normativo,».

15.20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75» al primo comma sopprimere le seguenti parole: «con autonomo valore normativo».

15.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 15.20

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «con autonomo valore normativo».

15.22

BENCINI, Maurizio ROMANI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «per deliberare» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 75», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole: «con autonomo valore normativo» con le seguenti: «nonché per deliberare una nuova legge o atto avente valore di legge»;

b) al secondo comma, sopprimere le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali».

15.23

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 75», apportare la seguente modifica: «al primo comma» sostituire le parole: «con autonomo valore normativo» con le seguenti: «nonché per deliberare l'approvazione di un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 qualora non sia approvato entro il termine di dodici mesi dalle Camere».

15.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, dopo le parole: «per deliberare l'abrogazione di una legge, o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo» inserire le seguenti: «nonché per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge».

15.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali».

15.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «ottocentomila elettori o».

15.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*con le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole da: «ottocentomila elettori» fino alla fine, con le seguenti: «cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole e determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro tre mesi dall'esito positivo del referendum di cui al quinto comma la proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare è approvata dal Parlamento.».

15.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole da: «ottocentomila elettori» fino alla fine, con le seguenti: «settecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine'di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole e determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro tre mesi dall'esito positivo del referendum di cui al quinto comma la proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare è approvata dal Parlamento.».

15.5000 testo 2/1

ORELLANA, BOCCHINO, CASALETTO, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE

Respinto (*)

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola:«cinquecentomila» con la seguente: «contoventimila».

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

15.5000 testo 2/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

All'emendamento 16.5000 (testo 2), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e».

15.5000 testo 2/3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

All'emendamento 15.5000 (testo 2), capoverso, sostituire le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati,», con le seguenti: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati».

15.5000 testo 2/4

GATTI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Fausto Guilherme LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI,

ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «ottocentomila elettori,» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 15.5000 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, »;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente:

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» *con la seguente:* «duecentocinquantamila».

15.5000 testo 2/5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sopprimere le parole: «la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori,».

15.5000 testo 2/6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «quattrocentomila».

15.5000 testo 2/7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «quattrocentocinquantamila».

15.5000 testo 2/8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.5000 testo 2/9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentoventimila».

15.5000 testo 2/10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentotrentamila».

15.5000 testo 2/11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire le parole: «ottocentomila elettori» con le seguenti: «cinquecentoquarantamila elettori».

15.5000 testo 2/12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentocinquantamila».

15.5000 testo 2/13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «centomila», con la seguente: «cinquecentosessantamila».

15.5000 testo 2/14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila », con la seguente: «cinquecentottantamila».

15.5000 testo 2/15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «seicentomila».

15.5000 testo 2/16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «seicentotamila».

15.5000 testo 2/17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire le parole da: «la maggioranza dei votanti», fino a: «Camera dei deputati», con le seguenti: «la maggioranza degli elettori che ha votato all'ultima elezione per la Camera dei deputati».

15.5000 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Sostituire il primo comma, con il seguente: «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali» e sostituire il quarto comma con il seguente: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».

Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere i commi 12 e 13 e, all'articolo 39, sopprimere il comma 6.

15.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «trecento mila».

15.30

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «quattrocentomila».

15.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «quattrocentomila».

15.32

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75»; sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «quattrocentocinquantamila».

15.33

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

Conseguentemente all'articolo 39, comma sostituire la parola: «quattrocentomila» *con la seguente:* «duecentocinquantamila».

15.34 (testo 2)

GATTI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Fausto Guilherme LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» *con la seguente:* «duecentocinquantamila».

15.35

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.36

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.37

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.38

SCILIPOTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.40

BARANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.42

GUERRIERI PALEOTTI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, LAI, MARTINI, PEGORER, SPILABOTTE, SONEGO, ZANONI, MANASSERO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

15.43

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

15.44

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

15.45

GUERRIERI PALEOTTI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, LAI, MARTINI, PEGORER, SPILABOTTE, SONEGO, ZANONI, MANASSERO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, le parole: «ottocentomila» sono sostituite con le seguenti: «seicentomila».

15.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

15.47

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al comma 1, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

Conseguentemente all'articolo 39, comma sostituire la parola: «quattrocentomila» *con la seguente:* «trecentocinquantamila».

15.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

15.49

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

15.50

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole: «ottocentomila elettori» con le seguenti: «settecentomila elettori».

15.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola «ottocentomila» con la seguente «settecentocinquantamila».

15.52

D'ALI'

Precluso

Al comma l, capoverso «Art.75» apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sopprimere le parole: «o cinque Consigli regionali».

b) al secondo comma, dopo le parole: «leggi tributarie e di bilancio,» aggiungere le seguenti: «di strategia energetica nazionale,».

15.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o cinque Consigli regionali».

15.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

15.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capo verso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

15.56

BARANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma sostituire la parola: «regionali» con le parole: «di Macroarea».

15.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «o un quinto dei componenti di una Camera».

15.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: »o un quarto dei componenti di una Camera».

15.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «o un terzo dei componenti di una Camera».

15.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il secondo comma.

15.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,».

15.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «tributarie e di bilancio,».

15.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «tributarie e».

15.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «e di bilancio».

15.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole. «di amnistia e di indulto,».

15.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «di amnistia e».

15.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «e di indulto,».

15.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.69

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.70

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.71

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al comma sopprimere le seguenti parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.72

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole:« di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.73

TONINI, GOTOR

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 75» , secondo comma, dopo le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.» aggiungere infine il seguente periodo: «È ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi elettorali; in tali casi l'eventuale abrogazione è efficace al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina approvata dal Parlamento».

15.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 75», dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

«È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare decorso il termine di trenta giorni».

15.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, al capo verso «Art. 75», dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno cinquecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare decorso il termine di trenta giorni».

15.76

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«È altresì indetto referendum popolare qualora la Camera non avesse discusso e definitivamente deliberato le proposte di iniziativa popolare».

15.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il terzo comma con il seguente: «Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere civico di partecipare al referendum».

15.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il terzo comma con il seguente: «La partecipazione al referendum è un diritto e un dovere civico per tutti gli elettori».

15.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, sostituire la parola: «diritto», con le seguenti: «il dovere civico».

15.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, sostituire la parola: «diritto», con le seguenti: «il diritto e il dovere civico».

15.81

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al terzo comma sostituire le parole: «tutti gli elettori», con le seguenti: « tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati»

Conseguentemente, nel quarto comma sostituire le parole: «elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati»*, con le seguenti:* «aventi diritto».

15.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che hanno compiuto la maggiore età nel giorno del suo svolgimento».

15.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il quarto comma.

15.84

SCILIPOTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il quarto comma con il seguente:

«La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

15.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato

alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

15.86

CIOFFI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, COTTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

15.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma, sopprimere le parole da: «ha partecipato» fino a: «e se».

15.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma sopprimere le parole: «che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati,».

15.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma sostituire le parole: «all'ultima elezione della Camera dei deputati,» con le seguenti: «alle ultime elezioni del Parlamento».

15.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma dopo le parole: «all'ultima elezione» inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica e».

15.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma dopo le parole: «dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

15.92

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme».

15.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il quinto comma.

15.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire le seguenti: «approvata da entrambe le Camere».

15.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 70, primo comma,».

15.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire la seguente: «costituzionale».

15.97

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità di richiesta referendum da parte degli elettori anche in via informatica e telematica».

15.98

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere il seguente comma: «Ove le Camere non approvino un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione.».

15.99

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere il seguente comma: «Ove le Camere non approvino un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 entro il termine di dodici mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo. La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

15.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: «La legge determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare».

15.101

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere in fine il seguente comma: «La legge disciplina la richiesta di referendum da parte degli elettori anche in via informatica e telematica».

15.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 75», aggiungere, in fine, i seguenti commi: «Qualora il progetto di cui al secondo comma dell'articolo 71 non sia approvato entro il termine di dodici mesi, cinquecento mila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i tre mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

G15.1

ANITORI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429 recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

premesso che:

il procedimento previsto dalla legge n. 352/1970 per la richiesta di referendum è caratterizzato da modalità sempre più inadeguate e inadatte a tutelare l'alto valore di democrazia diretta di cui esso è portatore, ostacolando la possibilità dei cittadini di esercitare le forme d'iniziativa popolare che la Costituzione riconosce;

gli ostacoli alla raccolta firme connotano il prima, il durante e il dopo di ogni referendum. Le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni in assenza di un servizio pubblico di autenticazione, l'inadeguatezza di molti Comuni nell'adempiere ai loro obblighi nonostante la buona volontà di tantissimi funzionari e amministrazioni, l'incapacità del Ministero dell'interno di assicurare il rispetto delle leggi, la mancanza di garanzie sul diritto all'informazione, fanno sì che solo in condizioni straordinarie un gruppo di cittadini abbia la possibilità di raggiungere la soglia delle 500 mila firme autenticate e certificate;

in tale contesto l'aumento ad 800 mila del numero di firme da raccogliere da parte dei promotori del referendum come previsto dalla novella costituzionale all'articolo 75, conculcherebbe definitivamente il diritto alla partecipazione dei cittadini attraverso lo strumento referendario, in nulla temperato dalle altre modifiche procedurali approntate dalla norma;

considerato che:

altre democrazie di solida tradizione referendaria annoverano strumenti efficaci, razionali ed egualmente sicuri per procedere alla raccolta firme dei cittadini;

ad esempio l'ordinamento dello Stato svizzero consente che i moduli contenenti le firme, possono essere adottati da modelli che - su semplice domanda - la Cancelleria federale mette a disposizione dei comitati promotori (contenenti ovviamente alcune previsioni di legge), consente altresì che i moduli possano essere diffusi anche su internet dal comitato promotore e chiunque, col solo obbligo di assicurarsi che tale modulo soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge, può scaricare un modulo, stamparlo e raccogliere le firme, senza necessità di una previa, vidimazione da parte dell'autorità pubblica. Non è poi necessario che la firma sia apposta alla presenza di un autenticatore, essendo previsto che il controllo sulle firme sia effettuato da funzionari comunali cui i soggetti promotori portano le liste prima del deposito alla Cancelleria federale, e dalla Cancelleria

stessa dopo il deposito. In particolare, i funzionari comunali attestano che i firmatari godono del diritto di voto, in maniera simile al sistema dei certificati elettorali previsto dalla normativa italiana, mentre la Cancelleria federale verifica che le firme siano almeno pari al numero richiesto perché la richiesta di referendum sia valida.

impegna il Governo:

ad adottare, ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo volto regolare modalità di semplificazione e digitalizzazione della raccolta firma che sul modello di quanto avviene a livello internazionale escludano l'onere dell'autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale attraverso una certificazione preventiva da parte dei promotori prevedendo controlli a campione da parte degli organismi pubblici.

G15.1 (testo 2)

ANITORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429 recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

considerato che:

altre democrazie di solida tradizione referendaria annoverano strumenti efficaci, razionali ed egualmente sicuri per procedere alla raccolta firme dei cittadini;

impegna il Governo:

ad adottare, ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo volto regolare modalità di semplificazione e digitalizzazione della raccolta delle firme.

_____

(*) Accolto

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15 E ORDINE DEL GIORNO

15.0.1

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Ritirato e trasformato nell'odg G15.0.1

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

*(Inserimento dell'articolo 75-*bis *della Costituzione)*

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 75-*bis*. - La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di tali funzioni.

La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari"».

G15.0.1 (già em. 15.0.1)

BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale 1429-A,

impegna il Governo:

a valutare, per quanto di propria competenza, idonee forme di raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale, anche attraverso il supporto elettronico-informatico.

_____

(*) Accolto

15.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

*(Inserimento dell'articolo 75-*bis *della Costituzione)*

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 75-*bis*. - È sospesa l'efficacia di una legge ordinaria qualora cinquantamila elettori richiedano, entro sette giorni dall'avvenuta approvazione, l'indizione di un referendum confermativo, che deve essere sottoscritto, nei successivi venti giorni, da un numero di elettori non inferiore all'uno per cento degli, aventi diritto al voto per la Camera dei deputati. La legge determina le condizioni e le modalità di attuazione del referendum. La legge sottoposta a referendum è confermata ove abbia espresso voto favorevole la metà più uno dei partecipanti alla consultazione"».

15.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quinto dei componenti della Camera può chiedere che il parere sui decreti legislativi predisposti dal Governo sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso nel caso in cui il parere non sia stato esaminato dalla Camera."».

15.0.4

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1. Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.0.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Id. em. 15.0.4

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

29.25

SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA ZUANNA, COLLINA, DEL BARBA, PAGLIARI, SANGALLI, DALLA TOR, CONTE, BISINELLA, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, BONFRISCO, Luigi MARINO, DIVINA, ARRIGONI, BELLOT, CALDEROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, PALERMO, SACCONI, MARIN, PICCOLI, MALAN, ALBERTI CASELLATI

V. testo 2

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)* », con le seguenti: «lettere *e)*, limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m)*, limitatamente alla tutela e sicurezza del lavoro, *n)*, *o)*, limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, *q)* limitatamente al commercio con l'estero, *s)* e *u)*».

b) dopo le parole: «sentiti gli enti locali, nel rispetto» inserire le seguenti: «dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e».

29.25 (testo 2)

SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA ZUANNA, COLLINA, DEL BARBA, PAGLIARI, SANGALLI, DALLA TOR, CONTE, BISINELLA, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, BONFRISCO, Luigi MARINO, DIVINA, ARRIGONI, BELLOT, CALDEROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, PALERMO, SACCONI, MARIN, PICCOLI, MALAN, ALBERTI CASELLATI, CAPACCHIONE (*)

V. testo 3

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*», *con le seguenti*: «lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n), s)* e *u)*, limitatamente al governo del territorio».

b) dopo le parole: «sentiti gli enti locali, nel rispetto» *inserire le seguenti*: «dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.25 (testo 3)

SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA ZUANNA, COLLINA, DEL BARBA,

PAGLIARI, SANGALLI, DALLA TOR, CONTE, BISINELLA, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, BONFRISCO, Luigi MARINO, DIVINA, ARRIGONI, BELLOT, CALDEROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, PALERMO, SACCONI, MARIN, PICCOLI, MALAN, ALBERTI CASELLATI, CAPACCHIONE

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*», *con le seguenti*: «lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n), s)* e *u)*, limitatamente al governo del territorio».

29.26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

29.27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «n) e s) possono essere attribuite», con le seguenti: «può essere attribuita».

G29.35 (già em. 29.35)

URAS

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 29.35.

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.»;

c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;

e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

31.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.2

COMPAGNONE

Id. em. 31.1

Sopprimere l'articolo.

31.3

BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. - *(Abrogazione dell'articolo 118 della Costituzione)*. - *1.* L'articolo 118 della Costituzione è abrogato».

31.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. - *(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 118 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale"».

31.5

COMPAGNONE, MILO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

31.6

BONFRISCO, MINZOLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 31.3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è abrogato».

31.7

COMPAGNONE, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni"».

31.8

BONFRISCO, COMPAGNONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.9

D'ANNA, COMPAGNONE

Sost. id. em. 31.8

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del primo comma sono soppresse»».

31.10

Eva LONGO, BRUNI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", per assicurarne l'esercizio unitario," sono soppresse».

31.11

MILO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse».

31.12

TARQUINIO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Province," sono soppresse».

31.13

BRUNI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato"».

31.14

BONFRISCO, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Regioni"».

31.15

MILO, MINZOLINI

Sost. id. em. 31.14

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato"».

31.16

MINZOLINI, COMPAGNONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Città metropolitane," sono soppresse».

31.17

COMPAGNONE, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", Regioni" sono soppresse».

31.18

MINZOLINI, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" sono soppresse».

31.19

D'ANNA, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la parola: "sussidiarietà," è soppressa».

31.20

D'ANNA, COMPAGNONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "differenziazione ed adeguatezza" sono soppresse».

31.21

MINZOLINI, COMPAGNONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", differenziazione" sono soppresse».

31.22

MILO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, secondo comma, della Costituzione è abrogato».

31.23

MILO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Comuni, le Province e" sono soppresse».

31.24

BONFRISCO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni," sono soppresse».

31.25

MILO, COMPAGNONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse».

31.26

D'ANNA, COMPAGNONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province" sono soppresse».

31.27

D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "e le Città metropolitane".».

31.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.27

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane« sono sostituite dalle seguenti: »e le Città metropolitane".».

31.29

Eva LONGO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.30

Eva LONGO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.31

MILO, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del comma sono soppresse».

31.32

D'ANNA, COMPAGNONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "e di quelle" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.33

MINZOLINI, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "con legge" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.34

BONFRISCO, BRUNI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "statale" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.35

BONFRISCO, BRUNI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale", fino alla fine del comma sono soppresse».

31.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.35

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale", fino alla fine del comma sono soppresse.

31.37

BONFRISCO, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.37

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del comma sono soppresse».

31.41

TARQUINIO, BRUNI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «il terzo» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono abrogati».

31.42

MINZOLINI, COMPAGNONE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

31.43

BRUNI, TARQUINIO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni"».

31.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.43

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni"».

31.45

COMPAGNONE, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione la parola: "statale" è soppressa».

31.46

MINZOLINI, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "Stato e" sono soppresse».

31.47

BRUNI, Eva LONGO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.47

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.49

Eva LONGO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.49

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.51

COMPAGNONE, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "associati," nel quarto comma, sono soppresse».

31.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.51

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "associati," nel quarto comma, sono soppresse».

31.53

MILO, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.53

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.55

BRUNI, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "coordinamento" sono soppresse».

31.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.55

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "coordinamento" sono soppresse».

31.57

MILO, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b)* ed *h)* del secondo comma dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo"».

31.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.57

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b)* ed *h)* del secondo comma dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo"».

31.59

D'ANNA, MINZOLINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b)* ed *h)* del" sono sostituite dalla seguente: "al"».

31.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.59

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b)* ed *h)* del" sono sostituite dalla seguente: "al"».

31.61
BRUNI, TARQUINIO
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
31.62
COMPAGNONE, BONFRISCO
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino a "generale," nel quarto comma sono soppresse».
31.63
MINZOLINI, BONFRISCO
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
31.63a
BRUNI, TARQUINIO
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino a: "associati," nel quarto comma sono soppresse».
31.64
Eva LONGO, TARQUINIO
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "intesa e" sono soppresse».
31.65
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI
Id. em. 31.64
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "intesa e" sono soppresse».
31.66
BRUNI, MILO
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "e coordinamento" sono soppresse».
31.67
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI
Id. em. 31.66
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "e coordinamento" sono soppresse».
31.68
BRUNI, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.69

COMPAGNONE, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino a: "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.70

BONFRISCO, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino a: "associati,", nel quarto comma, sono soppresse».

31.71

MILO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "nella materia della tutela dei beni culturali", sono soppresse».

31.72

BRUNI, COMPAGNONE

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "della tutela" sono soppresse».

31.73

D'ANNA, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è abrogato».

31.74

MILO, D'ANNA

Le parole da: «*Sostituire*» a: «Stato,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni, Città metropolitane," sono soppresse».

31.75

BONFRISCO, MINZOLINI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni," sono soppresse».

31.76

TARQUINIO, Eva LONGO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione la parola "Stato," è soppressa».

31.77

BRUNI, MINZOLINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e" sono sostituite dalla seguente: "1"».

31.78

MILO, BONFRISCO

Le parole da: «*Sostituire*» a: «Regioni,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni, Città metropolitane, Province" sono soppresse».

31.79

MILO, D'ANNA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni, Città metropolitane" sono soppresse».

31.80

COMPAGNONE, D'ANNA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni," sono soppresse».

31.81

BRUNI, D'ANNA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Città metropolitane, Province" sono soppresse».

31.82

BRUNI, TARQUINIO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole "Città metropolitane," sono soppresse».

31.83

BRUNI, BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", Province" sono soppresse».

31.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 31.83

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", Province" sono soppresse».

31.85

TARQUINIO, MILO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: ", singoli" fino alla fine del

comma sono soppresse».

31.86

BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: ", singoli" fino a "generale," sono soppresse».

31.87

D'ANNA, MINZOLINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", singoli e associati," sono soppresse».

31.88

COMPAGNONE, BRUNI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", sulla base del principio di sussidiarietà" sono soppresse».

31.89

BONFRISCO, D'ANNA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*lettere* a),» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), ed).

31.90

BONFRISCO, D'ANNA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), edd).

31.91

MILO, MINZOLINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), ec).

31.92

BRUNI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) ede).

31.93

D'ANNA, COMPAGNONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) ed).

31.94

COMPAGNONE, BRUNI

Precluso

Al comma l, sopprimere le lettere a) eb).

31.95

MINZOLINI, BRUNI

Precluso

Al comma l, sopprimere le lettere a), c), d) ede).

31.96

MILO, COMPAGNONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) ed).

31.97

BONFRISCO, MINZOLINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) ede).

31.98

BRUNI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ec).

31.99

MILO, COMPAGNONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), d) ede).

31.100

COMPAGNONE, MILO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed).

31.101

D'ANNA, COMPAGNONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ee).

31.102

Eva LONGO, BRUNI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31.103

MINZOLINI, BRUNI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* il primo comma è abrogato;».

31.104

COMPAGNONE, BRUNI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni";».

31.105

MILO, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 31.105

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «da assicurare» inserire la seguente: «l'efficacia'.

31.108

TARQUINIO, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la semplificazione e».

31.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «la semplificazione» inserire le seguenti: «, l'efficacia».

31.110

COMPAGNONE, MILO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e la trasparenza».

31.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'azione amministrativa,», inserire le seguenti: « in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e».

31.112

D'ANNA, COMPAGNONE

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «efficienza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».

31.113

MILO, Eva LONGO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo criteri di efficienza».

31.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «secondo criteri» inserire le seguenti: «, di economicità».

31.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sost. id. em. 31.114

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: «di efficienza» inserire le seguenti: «, di economicità».

31.116

BRUNI, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «efficienza», inserire la seguente: «efficacia».

31.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis). Dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitaria mente interessando una soglia minima di popolazione residente, stabilita con legge dello Stato, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».

31.118

D'ANNA, MILO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

31.119

Eva LONGO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

31.120

TARQUINIO, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e paesaggistici».

31.121

MILO, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici», aggiungere le seguenti: «e della ricerca scientifica e tecnologica».

31.122

BRUNI, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto», in fine, il seguente periodo: «disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di navigazione di interesse nazionale».

31.123

COMPAGNONE, D'ANNA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)*. Al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, ove se ne ravvisi la necessità, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante."».

31.124

BRUNI, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

31.125

BRUNI, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e-bis)*. Il quarto comma è sostituito dal seguente: "Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà, riconoscono e promuovono la libera iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e ne favoriscono l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere economico, sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto della loro autonomia."».

31.126

BARANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) La parola: "Regioni", ovunque ricorre, è sostituita con la parola "Macroaree"».

31.127

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato e trasformato nell'odg G31.127

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati"».

Conseguentemente all'articolo 38 aggiungere in fine il seguente comma: «13-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato detta criteri e modalità per il riordino della disciplina delle società partecipate al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza. e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle società partecipate sia dagli Enti territoriali che dallo Stato».

G31.127 (già em. 31.127)

SACCONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 31.127 nei termini indicati.

_____

(*) Accolto

31.128

QUAGLIARIELLO, LANZILLOTTA

Ritirato e trasformato nell'odg G31.128

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati"».

G31.128 (già em. 31.128)

QUAGLIARIELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 31.128.

_____

(*) Assorbito dall'accoglimento dell'odg G31.127

31.129

COMPAGNONE, D'ANNA

Respinto

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)*. Al quarto comma, dopo le parole: "interesse generale", sono inserite le seguenti: "di carattere economico, sociale, civile e culturale"».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

EMENDAMENTI

32.1

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 119» apportare le seguenti modificazioni:

1) la parola «Regioni», *ovunque ricorra, è sostituita con la parola:* «Macroaree»;

2) All'ultimo comma sostituire la parola: «Regione» *con la parola*: «Macroarea».

32.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sopprimere le parole: «dell'equilibrio».

32.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «dell'equilibrio» con le seguenti: «della sostenibilità».

32.4

TREMONTI, Giovanni MAURO, LANGELLA, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 119» primo comma, sopprimere le parole: « , e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

32.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, opprimere le parole da: «e concorrono» fino alla fine del comma.

32.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «concorrano ad assicurare» con le seguenti: «assicurano, garantendo il mantenimento dei servizi ai cittadini, ».

32.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «concorrano ad assicurare» con le seguenti: «assicurano».

32.8

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma sopprimere le seguenti: «derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea».

32.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al secondo comma, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

32.10

LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al comma secondo, al secondo periodo premettere le seguenti parole:«Entro i limiti della pressione tributaria fissati dalla legge statale,».

32.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile alloro territorio».

32.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sostituire le parole: «al gettito di tributi» con le seguenti:«alle entrate».

32.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sopprimere le parole da: «, e secondo quanto» fino alla fine del comma.

32.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, , capoverso «Art. 119», secondo comma, sostituire le parole: «quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del» con le seguenti: «i principi di».

32.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sopprimere le parole da: «, ai fini del coordinamento» fino alla fine del comma.

32.16

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque rispettando un criterio di correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzione esercitate sul territorio».

32.17

GUERRA, DIRINDIN, MARTINI, MATURANI, DE BIASI, LO MORO, BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LEPRI, Eva LONGO, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PETRAGLIA, ROMANO, RUSSO, SILVESTRO, SONEGO, SPILABOTTE, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI, IDEM

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)».

32.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 32.17

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)».

32.19

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso il gettito dei tributi ,e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato».

32.20

BOCCHINO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Crimi, Uras, Compagnone, Cotti, Giarrusso, Floris e Bertorotta

32.21

D'ALI'

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«L'autonomia impositiva di Regioni e Comuni è esercitata nei limiti definiti con legge dello Stato. Non può, in nessun caso, avere effetti retroattivi, e concorre alla soglia di cumulo massimo della pressione fiscale individuata con norma costituzionale o con legge dello Stato».

32.22

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le agenzie regionali delle entrate sono centri unitari di servizio tributario e le regioni partecipano alla loro gestione e definiscono strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accredita mento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo, nonchè le modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati che sia funzionale alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni».

32.23

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Al capoverso «Art 119», dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, per l'attribuzione di risorse e imposte, si deve tener conto dell'effettivo gettito tributario».

32.24

AZZOLLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 119», comma terzo, dopo le parole: «La legge dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, approvata ai sensi dell'articolo 70, comma 1,».

32.25

BONFRISCO

Id. em. 32.24

Al/comma 1, capoverso, «Art. 119» comma terzo, dopo le parole: «La legge dello Stato» inserire le seguenti: «, approvata ai sensi dell'articolo 70, comma 1,».

32.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art 119», al terzo comma, dopo le parole da: «fondo perequativo» inserire le seguenti: «per garantire la coesione e la solidarietà sociale».

32.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «e minor sviluppo economico e infrastrutturale».

32.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».

32.29

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al terzo comma aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard».

32.30

D'ALI'

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quarto comma.

_____

(*) Decaduto, è fatto proprio dal senatore Crimi

32.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, , capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituire le parole: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.», con le seguenti: «La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

32.32

LANZILLOTTA

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 119», comma quarto, sopprimere lo seguente parola: «pubbliche».

_____

(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

32.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.119» quarto comma sopprimere le parole:« sulla base degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza».

32.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119»quarto comma, sostituire le parole da:«di riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti:« che garantiscano uguali prestazioni civili, sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sost. id. em. 32.34

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite le parole da: «di riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «che assicurino uguali prestazioni sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite la parola da: «riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «che assicurino uguali prestazioni sociali e sanitarie su tutto il territorio nazionale».

32.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «sanitarie» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite la parola da: «costo e di» fino alla fine del comma con le seguenti: «uguali prestazioni civili, sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite la parola da: «costo e di» fino alla fine del comma con le seguenti: «uguali prestazioni civili, sociali e sanitarie su tutto il territorio nazionale».

32.39

LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», comma quarto, aggiungere infine il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina le modalità per verificare, ad opera di organismi indipendenti, il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dalle disposizioni del presente articolo da parte dei bilanci e delle leggi di spesa delle Regioni.».

32.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

32.41

TOSATO, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quinto comma.

32.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 32.41

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quinto comma.

32.43

PAGLIARI, LEPRI, LO MORO, DIRINDIN, CANTINI, DEL BARBA, FAVERO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VACCARI, PADUA, BROGLIA

Respinto (*)

Al capoverso «Art. 119», al quinto comma, dopo le parole: «metropolitane e Regioni» aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

32.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 32.43

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al quinto comma, dopo le parole: «metropolitane e Regioni.» aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

32.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il sesto comma.

32.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sostituire la parola: «solo» con la seguente: «anche» e sopprimere dalle parole: «e a condizione che» fino alla fine del comma».

32.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sopprimere dalle parole: «e a condizione che» fino alla fine del comma.

32.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

32.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Lo Stato può introdurre misure premiati o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

32.50

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente:«In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere prevista l'abolizione delle addizionali esistenti e il divieto di applicazione di addizionali e sovraimposte.».

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

32.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il sesto comma, aggiungere il seguente: «Lo Stato può introdurre misure premiali o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale».

32.52

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «di entrata» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata nonché l'efficienza nell'amministrazione dei tributi e l'incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale.».

32.53

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata.».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,».

EMENDAMENTI

33.1

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. - All'articolo 120 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la parola: "Macroaree" e la parola: "Regione" è sostituita con la parola: "Macroarea"».

33.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CIOFFI, COTTI, PAGLINI, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'utilizzo permanente di parti di territorio nazionale per attività militare è consentito previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'adozione di adeguate misure compensative di carattere economico e sociale per le popolazioni ivi residenti"».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i componenti del Gruppo Misto-SEL

33.3

COTTI, CRIMI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'impiego permanente di parti di territorio nazionale come poligoni militari per esercitazioni a fuoco è consentito previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'adozione di adeguate misure compensative di carattere economico e sociale".».

33.5000/1

D'ADDA, GATTI, RICCHIUTI, TOCCI

Respinto

All'emendamento 33.5000, sostituire le parole da: «, salvo i casi», fino alla fine con le seguenti: «in ogni caso, », e dopo la parola: «richiesta,», inserire le seguenti: «o nel più breve termine, comunque non inferiore a tre giorni, indicato dal Governo in considerazione della motivata straordinarietà e urgenza del caso».

33.5000
FINOCCHIARO, Relatrice
Approvato
Al comma 1, dopo la parola: «acquisito», inserire le seguenti: «, salvo i casi di motivata urgenza,».
33.4
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «conforme».
33.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venticinque giorni».
33.6 (testo 2)
SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, FUCKSIA (*)
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 120, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "leale collaborazione", aggiungere le seguenti: "e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente."».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
33.7
SIMEONI, PAGLINI, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I commissari e gli organi sostituitivi nominati dal Governo ai sensi del presente articolo riferiscono periodicamente alle Camere. Possono essere rimossi con votazione a maggioranza promossa su richiesta di almeno un decimo dei componenti della Camera o del Senato"».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 33
33.0.1
BARANI
Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)
Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:
«Art. 33-*bis*.
(L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente)
1. Sono organi della Macroarea: il Consiglio di Macroarea, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio esercita le potestà legislative attribuite alla Macroarea e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta è l'organo esecutivo delle Macroaree.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Macroarea; dirige la .politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti di Macroarea; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Macroarea, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».
ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

EMENDAMENTI

34.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto (*)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Scibona

34.2

MILO, COMPAGNONE

Sost. id. em. 34.1

Sopprimere l'articolo.

34.3

BONFRISCO, BRUNI

Sost. id. em. 34.1

Sopprimere il comma 1.

34.4

BONFRISCO, MINZOLINI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e"».

34.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «sostituire le parole del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione sono sostituite dalle seguenti: del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma" e le parole: "capoluogo di Regione" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti»».

34.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «le parole del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma».

34.7

LANZILLOTTA

Respinto (*)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il numero dei consiglieri regionali è determinato dagli Statuti sulla base dei criteri definiti dalla legge statale».

_____

(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dal senatore Scibona

34.8

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. - All'articolo 122 della Costituzione, ovunque ricorrano, la parola "regionali" e la parola "regionale" sono sostituite con le seguenti: "di Macroarea"».

«1-*ter*. - All'articolo 122 della Costituzione, al primo comma, la parola "Regione" è sostituita con la seguente "Macroarea"».

34.9

BONFRISCO, MILO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.1

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(All'articolo 123, della Costituzione)

1. Ovunque ricorrano, la parola: "regionali" e la parola: "regionale" sono sostituite con le seguenti "di Macroarea" e, la parola "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

34.0.2

D'ANNA, MILO

Respinto (*)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se, avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono su quelli favorevoli"».

_____

(*) Decaduto, è fatto proprio dal senatore Crimi

34.0.3

D'ANNA, MILO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali"».

34.0.4

COMPAGNA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modificazioni agli articoli 124 e 125 della Costituzione)

1. L'articolo 124 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

EMENDAMENTI

35.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN (*)

Le parole da: «*Sostituire*» a: «sicurezza nazionale» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35.

(Modificazione dell'articolo 126 della Costituzione)

«1. All'articolo 126 della Costituzione, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale o perché il Presidente della Giunta sia stato sospeso a seguito di sentenza penale di condanna, nei casi previsti dalla legge di cui all'articolo 70, primo comma. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica"».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i componenti dei Gruppi M5S, Misto-SEL e ScpI e la senatrice Puppato

35.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 - *(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)* - *1.* Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato della Repubblica"».

35.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, NUGNES (*)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 - *(Modificazioni all'articolo 126 della Costituzione)* - 1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

35.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 - *(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione) - 1.* All'articolo 126 della Costituzione, al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica"».

35.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 - *(Modifica all'articolo 126 della Costituzione) - 1.* All'articolo 126 della Costituzione, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato con parere conforme del Senato della Repubblica"».

35.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «vincolante».

35.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «conforme».

35.9

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. - All'articolo 126 della Costituzione, ovunque ricorrano la parola "regionali" e la parola "regionale" sono sostituite con le seguenti: "di Macroarea"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CRIMI (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Parere di merito su leggi regionali)

1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza

della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

35.0.2

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "regionale" è sostituita dalla seguente: "di Macroarea";

b) ovunque ricorra la parola: "Regione" è sostituita dalla seguente: "Macroarea"».

35.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il Senato, nei modi previsti dal rispettivo regolamento, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di cui al primo comma quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o determini una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea"».

35.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

1. All'articolo 127 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Comune e la Città metropolitana, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge"».

35.0.5

Maurizio ROSSI

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Ferma restando la disciplina prevista per le regioni di cui al primo comma dell'articolo 116, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.

La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo conferma mediante referendum popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.

Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create all'interno delle Macroregioni, con referendum popolare proposto da metà della popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti, delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali"».

Conseguentemente dopo il comma 8 dell'articolo 38 inserire il seguente: «8-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 35-*bis* della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».

35.0.6

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

1. All'articolo 131 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Le Regioni di cui al comma precedente sono organizzate nelle seguenti Macroaree;

Valle d'Aosta/Valle d'Aoste-Piemonte-Liguria o Macroarea del Nord-Ovest;

Lombardia-Emilia-Romagna o Macroarea del Centro-Nord;

Alto Adige/Sudtirol-Triveneto o Macroarea del Nord-Est;

Sardegna-Toscana-Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo o Macroarea del Centro;

Molise-Campania-Puglia-Basilicata o Macroarea del Sud;

Calabria-Sicilia o Macroarea dello Stretto».

35.0.7

D'ALI'

Decaduto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Accorpamento di Regioni)

1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole da: "o la creazione di nuove Regioni" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "in nuove Regioni da individuarsi sulla base di un numero di abitanti non inferiore a 5 milioni. I nuovi territori, gli organi istituzionali, l'ordinamento, le ulteriori forme e condizioni di autonomia territoriale delle predette Regioni sono definiti mediante intesa tra Regioni limitrofe interessate".

2. Le Regioni limitrofe interessate, al fine di procedere all'accorpamento dei rispettivi territori, hanno la facoltà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale e previo esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, di deliberare in via autonoma le intese di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

35.0.8

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

1. All'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra, la parola: "regionali" è sostituita con la seguente: "di Macroaree";

b) ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la seguente: "Macroaree";

c) Al comma 2, la parola: "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

35.0.9

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. All'articolo 133 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

35.0.10

BARANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. All'articolo 134 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la seguente: "Macroaree"».

35.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. È istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.

2. La commissione esercita i poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dai trattati istitutivi dell'Unione europea nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

3. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti. Nel caso di parere contrario ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione o di parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, disatteso dalla Commissione che ha svolto l'esame in sede referente, sulle corrispondenti parti del disegno di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

35.0.12

COCIANCICH

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

1. È istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.

2. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

Approvato

(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

EMENDAMENTI

36.1

PALMA, FALANGA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

36.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 36.1

Sopprimere l'articolo.

36.3

D'ALI'

Respinto (*)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: «quindici» *con la seguente:* «undici»;

2) sostituire le parole: «un terzo nominati» *con le seguenti:* «due nominati»;

3) sostituire le parole: «un terzo dalle» *con le eguenti:* «tre dalle»;

4) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

_____

(*) Decaduto, è fatto proprio dal senatore Scibona

36.4

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), la parola: «supreme» è soppressa.

36.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Alla lettera a) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due» e la parola: «due» con la seguente: «tre».

36.6

PALMA, FALANGA, CRIMI (*), AIROLA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«*a*-bis: nel secondo comma le parole: "giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative", sono sostituite dalle seguenti: "delle giurisdizioni ordinaria ed amministrative dopo almeno venti anni di esercizio"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

36.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.8

BARANI

Precluso

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 135 della Costituzione, comma 6, la parola: "regionale" è sostituita con le seguenti: "Macroarea"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 36

36.0.1

BARANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.» All'articolo 136 della Costituzione. comma 2, la parola: «regionali» è sostituita con le seguenti: «di Macroarea».

36.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis.*

1. All'articolo 137 sono aggiunti i seguenti commi:

"Con legge costituzionale sono stabiliti i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.

I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione del proprio giudizio personale espresso in seno alla Corte"».

36.0.3

COMPAGNA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis.*

(Revisione costituzionale)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Parlamento nel suo complesso. con la procedura di cui all'articolo 70, comma primo. La proclamazione stessa del risultato affermativo determina lo scioglimento della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica convoca entro novanta giorni i comizi elettorali e la nuova Camera dei deputati dovrà, entro due mesi dalla sua ricostituzione, porre ai voti, senza emendamenti, il disegno di legge già approvato ai sensi del primo comma. Ove la Camera dei deputati riapprovi, a maggioranza semplice, il disegno di legge costituzionale, esso è promulgato dal Presidente della Repubblica"».

36.0.4

Giovanni MAURO, NACCARATO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE, TREMONTI, Mario MAURO, GAMBARO, DI GIACOMO, CONTE

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «popolare» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis.*

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte sempre a *referendum* popolare"».

36.0.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis.*

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi"».

36.0.6

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l'iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati"».

36.0.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

36.0.8

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto (*)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta", sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza di due terzi";

b) al secondo comma, le parole: "un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila

elettori", sono sostituite dalle seguenti: "un quarto dei membri di una Camera o un milione di elettori";

c) il terzo comma è abrogato.

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Scibona

36.0.9

BUEMI, Eva LONGO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

1. All'articolo 138 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le leggi di cui al primo comma sono sottoposte a *referendum* popolare, entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

La legge di cui al primo comma, sottoposta a referendum, non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi"».

36.0.10

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserirer il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Approvato

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».

6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa

l'autorizzazione di entrambe le Camere»;

c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

8. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».

13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

EMENDAMENTI

37.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

37.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 1.

37.3

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 37.2

Sopprimere il comma 1.

37.4

TURANO, GIACOBBE, MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento".».

37.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti:«del Parlamento».

37.6

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sost. id. em. 37.5

Al comma l, dopo le parole: «Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

37.7

GIACOBBE, MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI,

COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Dopo comma 1, inserire seguente:

«1-*bis*. All'articolo 48 della Costituzione dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"I cittadini residenti all'estero esercitano il diritto di voto per le elezioni regionali e per le elezioni amministrative con le stesse modalità valide per l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione estero"».

37.8

COMPAGNA

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"I partiti devono avere degli statuti che regolamentino la loro attività interna nel rispetto dei princìpi e dei valori espressi nella Costituzione.

Il controllo sugli statuti e sul rispetto della Costituzione in tutte le fasi delle procedure interne dei partiti è esercitato dalla Corte costituzionale. Salvi i profili civili, penali, amministrativi, contabili, la sanzione più grave può essere l'esclusione dall'attività politica.

I partiti politici ricevono dei finanziamenti pubblici annuali, in proporzione ai loro appartenenti presenti nei vari organi elettivi della Repubblica e in proporzione ai loro finanziamenti privati"».

37.9

MINZOLINI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. La Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 è abrogata.».

37.10

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata.».

37.11

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto (*)

Sopprimere il comma 2.

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Scibona

37.12

MINZOLINI

Id. em. 37.11

Sopprimere il comma 2.

37.13

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI , PAGLINI, PUGLIA

Id. em. 37.11

Sopprimere il comma 2.

37.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 37.11

Sopprimere il comma 2.

37.15

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 37.11

Sopprimere il comma 2.

37.16

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno"».

Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6.

37.17

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire è risolvere l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici nè sono candidabili a cariche elettive di qualunque livello coloro che detengano, anche in parte, la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa televisivi o giornalistici"».

37.18

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto (*)

Sopprimere il comma 3.

_____

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

37.19

MINZOLINI

Id. em. 37.18

Sopprimere il comma 3.

37.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 37.18

Sopprimere il comma 3.

37.21

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 37.18

Sopprimere il comma 3.

37.22

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

37.23

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 61», nel primo comma, dopo le parole: «nuova camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

37.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 4.

37.25

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 37.24

Sopprimere il comma 4.

37.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 5.

37.27

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 37.26

Sopprimere il comma 5

37.28

MINZOLINI

Id. em. 37.26

Sopprimere il comma 5.

37.29

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei due terzi».

37.30

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei tre quinti»

37.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «la Camera dei deputati» con le seguenti: «il Parlamento».

37.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 6.

37.33

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 37.32

Sopprimere il comma 6.

37.34

MINZOLINI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 81 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere riunite in seduta comune ogni anno"».

37.35

AZZOLLINI

Respinto

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c).

37.60

BONFRISCO

Id. em. 37.35

Al comma 6, sopprimere le lettere a) ec).

37.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

37.37

TOCCI

Respinto

Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso ad operazioni di indebitamento può concorrere alla determinazione dell'equilibrio entro il limite della copertura delle spese di investimento, previa deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.";

- sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 37 dopo il comma 13 è aggiunto infine il seguente:

«13-*bis*. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.».

37.38

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al secondo comma, le parole: "delle Camere adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti" con le seguenti: "della Camera dei deputati adottata a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti"».

37.39

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) ,con la seguente:

«*a)* al secondo comma, le parole: "delle Camere adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti" con le seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottata a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti"».

37.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del

Parlamento».

37.41

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

37.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 37.41

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

37.43

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* al quarto comma, le parole: "Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica ogni anno approvano"».

37.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati», con le seguenti: «il Parlamento».

37.45

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 37.44

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «La Camera dei deputati», con le seguenti: «Il Parlamento».

37.46

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «Camera dei deputati», inserire le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

Conseguentemente, nel sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione sostituire le parole: «maggioranza assoluta»*, con le seguenti:* «maggioranza dei tre quinti».

37.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

37.48

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Id. em. 37.47

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

37.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento».

37.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 7.

37.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 7 sopprimere la lettera a).
37.52
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE PIN
Id. em. 37.51
Al comma 7, sopprimere la lettera a).
37.53
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «del nuovo Parlamento».
37.54
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 7 sopprimere la lettera b).
37.55
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».
37.56
MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI
Respinto
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato della Repubblica».
37.57
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 7 sopprimere la lettera c).
37.58
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «dal Parlamento».
37.59
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Sopprimere il comma 8.
37.61
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Sopprimere il comma 9.
37.62
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Sopprimere il comma 10.
37.63
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» con le seguenti:«al Parlamento».

37.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 11.

37.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» con le seguenti:«al Parlamento».

37.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 12.

37.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 13.

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal Consiglio.

2. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

3. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.

11. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.

12. Entro diciotto mesi dal termine di applicazione di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, prevedendo un termine effettivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di *referendum*.

13. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 12, si applica l'articolo 75 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

38.1

D'ALI'

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 40 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono determinate con legge dello Stato, da adottarsi, su iniziativa governativa, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore».

38.2

D'ALI'

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

38.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

38.4

MINZOLINI

Id. em. 38.3

Sopprimere l'articolo.

38.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES (*)

Precluso dall'approvazione dell'articolo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. - *(Disposizioni transitorie). - 1.* Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di:

- tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
- quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;
- cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;
- dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;
- tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
- ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

3. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.

5. La prima riunione del Senato delle, Autonomie ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato. dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117 , secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 30 della presente legge costituzionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

38.6

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 40».

Conseguentemente, all'articolo 40 il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento anticipato, ovvero alla cessazione per scadenza naturale, di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, commi 6 e 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione ai sensi del primo periodo».

38.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 1.

38.8

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 38.7

Sopprimere il comma 1.

38.9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno luogo a suffragio universale diretto contestualmente a quelle della Camera dei deputati e a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.

2. I senatori a vita in carica alla data delle elezioni indette ai sensi del comma 1, cessano dalla carica il giorno antecedente la prima riunione delle nuove Camere».

38.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «della presente legge costituzionale» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali, ed esprimere una sola preferenza. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista è di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per la nomina di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti; secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il candidato

della medesima lista che segue nell'elenco-delle preferenze ottenute. ln caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, il seggio resta vacante fino all'elezione del sindaco del capoluogo di Regione. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

38.11

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole:«della Repubblica».

38.12

BARANI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire, ovunque ricorrano, la parola: « regionali » e la parola: «regionale» con le seguenti: «Macroarea».

b) Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e della province autonome di Trento e Bolzano».

c) Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

d) Sopprimere il comma 2.

e) Sostituire, ovunque ricorre, la parola: «Regioni» con la seguente: «Macroarea».

f) Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: « o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

g) Sostituire, ovunque ricorre, la parola: «Regioni» con la seguente: «Macroarea».

38.13 testo 2/1

RICCHIUTI, TOCCI

Respinto

All'emendamento 38.13 (testo 2), sostituire le parole da: «sostituire le parole», sino alla fine con le seguenti: «sopprimere le seguenti parole: "in sede di prima applicazione e"; dopo le parole "elezione del Senato della Repubblica"; sostituire le parole da: "nei Consigli Regionali" fino alla fine, con le seguenti: «i novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali sono eletti a suffragio universale diretto.

A tal fine il territorio è diviso in ventuno circoscrizioni, Ciascuna delle quali corrispondente a una Regione, con l'eccezione che per il Trentino Alto Adige, nell'ambito del quale sono istituite due circoscrizioni corrispondenti ciascuna a una Provincia autonoma. Nell'ambito di ciascuna Provincia autonoma la legge assicura una adeguata garanzia delle minoranze linguistiche.

La legge assicura altresì la attribuzione dei seggi con metodo proporzionale e l'espressione da parte di ciascun elettore di almeno uno e non più di due voti di preferenza.

In ogni circoscrizione ciascuna lista contiene un numero di candidati non inferiore al doppio di quelli da eleggere, quattro quinti dei quali ricoprono la carica di componente del Consiglio della Regione e il rimanente quinto di sindaco di un Comune della Regione, Nella individuazione degli eletti un seggio sarà attribuito al candidato che, ricoprendo la carica di sindaco, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, purché inserito in una lista che ottiene almeno un seggio in Senato. Conseguentemente nell'ambito della medesima lista il numero dei consiglieri regionali eletti è comunque diminuito di una unità».

Conseguentemente sopprimere i commi da 2 a 6.

38.13 testo 2/2

CASSON, MICHELONI, TOCCI, RICCHIUTI, D'ADDA, GATTI

Respinto

All'emendamento 38.13 (testo 2), sostituire le parole: «nonché il comma 2», con le seguenti: «nonché sostituire il comma 2 con il seguente "I senatori della provincia autonoma di Bolzano/ Autonome

Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento"».

38.13 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «e della Provincia autonoma di Trento» e sopprimere l'ultimo periodo, nonché il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori».

38.14

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato e trasformato nell'odg G38.14

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.» con le seguenti: «ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori, e ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate».

G38.14 (già em. 38.14)

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.14.

G38.14 (testo 2)

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.14, ad eccezione delle parole: «e ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate».

(*) Accolto

38.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole:«per una sola» fino alla fine del periodo con le seguenti:« per due liste di candidati la prima formata da consiglieri e la seconda formata dai sindaci dei rispettivi territori».

38.16

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:«, formata da consiglieri regionali e da sindaci dei rispettivi territori».

38.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo, periodo, sopprimere le parole:«e da sindaci».

38.18

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da:«e da sindaci dei rispettivi territori» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza».

38.19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«e da sindaci dei rispettivi territori» con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza» e al quarto periodo sostituire le parole: «l'ordine di presentazione nella lista dei» con le seguenti: «secodo il maggior numero di preferenze ottenute dai».

Conseguentemente sopprimere i restanti periodi.

38.20

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « e può altresì esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista»;

- al quarto periodo, sopprimere le parole: «secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi»;

- dopo il quarto periodo inserire il seguente: «I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo la graduatoria dei voti di preferenza. In caso di parità delle preferenze il seggio è attribuito al candidato più anziano di età».

38.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole:«di candidati».

38.22

ASTORRE

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo sopprimere le seguenti parole: «, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi,»;

b) dopo il quinto periodo inserire i seguenti: «Sono eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Ciascun consigliere può esprimere, uno o due voti di preferenza nell'ambito della medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere differente della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

38.23

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, MALAN (*)

Ritirato

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o,

in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi.» con le seguenti: «nel rispetto della composizione del Consiglio Regionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

38.24

MALAN

Assorbito dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

38.25

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Assorbito dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

38.26

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

38.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)

Al comma 2 sopprimere le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «delle Regioni a Statuto Speciale» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Friuli Venezia Giulia» e alle parole «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Sardegna» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Sicilia» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste», alle parole: «tenendo conto», premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Friuli Venezia Giulia».

38.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Sardegna».

38.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Sicilia».

38.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol».

38.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aosta».

38.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 alle parole: «tenendo conto», premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2 sostituire le parole: «tenendo conto», con le seguenti: «assicurando la rappresentanza».

38.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2, sostituire le parole: «di maggiore consistenza», con le seguenti: «di minoranza».

38.42

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «generale della popolazione».

38.43

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola: «nazionale».

38.44

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 3.

38.45

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Id. em. 38.44

Sopprimere il comma 3.

38.46

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 3, sostituire dalle parole: «anche in deroga al primo comma» fino alla fine, con le seguenti: «sempre nei limiti fissati dal primo comma del medesimo articolo 57. La Regione che per effetto della revisione dell'attribuzione dei seggi, diminuisce il numero dei seggi ad essa attribuito vede decadere ugual numero di senatori con hanno ottenuto le minore preferenze nella lista che in Regione ha ottenuto la maggioranza dei seggi».

38.47

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica».

38.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 4.

38.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Fino» a: «legge costituzionale».

38.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «, in base alle disposizioni del presente articolo,».

38.51

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «*con le seguenti*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

38.52

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

38.53

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

38.54

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».
38.55
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
38.56
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: dieci» con le seguenti: «e non oltre sette».
38.57
I RELATORI
Approvato
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «delle elezioni» con le seguenti: «della prima riunione» e le parole: «successiva alla data con le seguenti: «successiva alle elezioni svolte dopo la data».
38.58
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole da: «successiva» fino alla fine del periodo.
38.59
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
38.60
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Id. em. 38.59
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
38.61
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Sopprimere il comma 5.
38.62
D'ALI'
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «dal Presidente della Giunta regionale o provinciale» con le seguenti: «dal Presidente della Repubblica».
38.63
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Sopprimere il comma 6.
38.64
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole: «è approvata entro sei mesi» con le seguenti: «è approvata entro quattro mesi».
38.65
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sost. id. em. 38.64

Al comma 6, sostituire le parole: «è approvata entro sei mesi» con le seguenti: «è approvata entro e non oltre quattro mesi».

38.66

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati di cui al comma 4», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 7.

38.68

MALAN

Respinto (*)

Al comma 7, dopo la parola: «permangono», inserire le seguenti: «, senza diritto di voto,».

_____

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

38.69

PAGLIARI

Approvato

Al comma 7, dopo la parola: «permangono nella stessa carica», inserire le seguenti: «, ad ogni effetto,».

38.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 8.

38.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

38.72

BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole da: «adottate», fino alla fine del comma.

38.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 9.

38.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale».

38.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 10.

38.76

BOCCHINO

Respinto. La parte evidenziata in neretto dichiarata inammissibile.

Al comma 10, primo capoverso, dopo le parole: «Le leggi delle Regioni», inserire le seguenti: «a statuto ordinario»;

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, che deve avvenire sulla base di intese con le Regioni e le Province autonome, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»;

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'Art. 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale.

13-*ter*. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'Art. 127 della Costituzione. Sono abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.77

BOCCHINO

Respinto

Al comma 10, primo capoverso, dopo le parole: «Le leggi delle Regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

38.78

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai comuni».

38.79

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano agli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie e organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.».

38.80

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT,

CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale.».

38.81

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto (*)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Con legge costituzionale, che determina le modalità di attuazione del *referendum* di cui all'articolo 138, sono stabiliti i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della predisposizione dei quesiti».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

38.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 11.

38.83

LUMIA

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge costituzionale. Sino all'adeguamento degli statuti speciali, le disposizioni della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

11-*bis*. I nuovi statuti speciali potranno derogare alle disposizioni del Titolo V della Costituzione e saranno approvati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione previa intesa fra lo Stato e la Regione speciale o la provincia autonoma.

11-*ter*. Le modificazioni agli statuti speciali approvate ai sensi del comma precedente non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.».

38.84

BOCCHINO

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, che deve avvenire sulla base di intese con le Regioni e le Province autonome, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

38.5000

I RELATORI

Ritirato e trasformato nell'odg G38.5000

Al comma 11, dopo le parole: «della presente legge costituzionale», inserire le seguenti: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 32,».

G38.5000 (già em. 38.5000)

I RELATORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 1429 e connessi,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili per assicurare che i costi e i fabbisogni *standard* siano applicati in tutto il territorio nazionale.

(*) Accolto

38.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «dei rispettivi statuti», con le seguenti: «, previa intesa dei rispettivi statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa nelle materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse; previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti».

38.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto (*)

Al comma 11, sopprimere le parole: «sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

38.87

COTTI

Respinto

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dette intese potranno prevedere che la funzione legislativa e amministrativa in talune materie di competenza esclusiva statale, possano essere delegate alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.».

38.88 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, COTTI, SONEGO, TONINI, RUSSO, ORRU', LUMIA, PEGORER, LAI, CUCCA, ANGIONI, FASIOLO

Ritirato e trasformato nell'odg G38.88

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norma di attuazione, previa intesa secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

G38.88 (già em. 38.88 testo 2)

ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, COTTI, SONEGO, TONINI, RUSSO, ORRU', LUMIA, PEGORER, LAI, CUCCA, ANGIONI, FASIOLO

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi,

impegna il Governo ad inserire, all'interno del testo di riforma costituzionale all'esame, una disposizione normativa che consenta l'attribuzione mediante apposite norme di attuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio

bilancio, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, previa intesa con le stesse.

G38.88 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, COTTI, SONEGO, TONINI, RUSSO, ORRU', LUMIA, PEGORER, LAI, CUCCA, ANGIONI, FASIOLO, URAS (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1429 e connessi,

impegna il Governo a favorire, per quanto di propria competenza, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, previa intesa con le stesse.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto

38.89

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER

V. testo 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Resta ferma l'attribuzione alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste delle funzioni provinciali come stabilito dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282».

38.89 (testo 2)

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 12.

38.91

MALAN

Ritirato e trasformato nell'odg G38.91

Al comma 12, dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «l'autenticazione delle firme da parte di qualunque elettore incensurato, l'autocertificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali,».

G38.91 (già em. 38.91)

MALAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.91.

38.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a cui vanno aggiunti i giorni necessari alla Corte Costituzionale per emettere il giudizio di ammissibilità».

38.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 13.

38.94

TREMONTI, Giovanni MAURO, LANGELLA, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione».

38.95

BOCCHINO

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'Art. 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale».

38.96

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Con legge Costituzionale, da approvare entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, sono trasferite al Senato le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata».

38.97

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni è l'organo di consultazione istituzionale fra i soggettivi costitutivi della Repubblica presso il Senato della Repubblica. La Conferenza opera, nell'ambito del Senato, al fine di promuovere intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo, esprimendo il proprio parere alle competenti commissioni del Senato, e svolge le altre funzioni previste dalla legge».

38.98

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Entro la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera può, con ricorso motivato, sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale la legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese».

38.99

BOCCHINO

Inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'Art. 12 della Costituzione. Sono

abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 38

38.0.1

D'ALI'

Inammissibile

Dopo l'**articolo 38**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-*bis*.

All'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito con il seguente:

"Qualora sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Regionale una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Presidente della Regione, il Presidente della Regione si dimette e viene incaricato il Presidente indicato nella mozione. La mozione presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. La sfiducia al Presidente della Regione può essere proposta una sola volta nel corso della legislatura regionale"».

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

4. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.

5. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di

cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di novanta giorni, da almeno quattrocentomila elettori.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

39.1

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente periodo:«Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è soppresso».

39.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro trenta giorni» con le seguenti: «Nel termine di quindici giorni».

39.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Entro» inserire le seguenti: «e non oltre».

39.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «e non oltre due mesi».

39.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

39.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,».

39.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze».

39.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la liquidazione del suo patrimonio e».

39.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali».

39.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «umane».

39.11
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «e strumentali».
39.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione».
39.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
39.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».
39.15
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».
39.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «compresa quella di rappresentanza».
39.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Sopprimere il comma 2.
39.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «rimborsi o analoghi».
39.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «o analoghi trasferimenti monetari».
39.20
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «o analoghi trasferimenti monetari» con le seguenti: «o analoghi trasferimenti di risorse».
39.21
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN
Inammissibile
Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 97 della Costituzione e tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, è istituito il ruolo unico dei dipendenti degli organi costituzionali, degli organi di

rilevanza costituzionale e delle autorità indipendenti. A tal fine alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica compete l'adozione di uno statuto unico del personale di cui al primo periodo, nel quale:

a) sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti;

b) sono stabilite le procedure per le modificazioni successive, curandone l'armonizzazione con la disciplina del pubblico impiego nelle altre amministrazioni centrali dello Stato;

c) sono garantiti i princìpi di imparzialità nell'espletamento delle funzioni, di autonomia nello svolgimento del servizio rispetto all'esecutivo, di accesso esclusivo e diretto nei ruoli con apposito concorso e di unicità della gestione previdenziale;

d) è prevista, a beneficio degli interessati, la piena ricorribilità all'autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa secondo le previsioni dell'articolo 113 della Costituzione, in ordine alla legittimità o liceità degli atti.

3-*bis*. La legge di cui all'articolo 70 primo comma della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, prevede l'unicità degli ordinamenti amministrativi degli organi e delle autorità di cui al comma 3, mediante:

a) la rielaborazione della normativa attuativa della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo di far confluire tutte le appostazioni di bilancio, di cui godono gli organi costituzionali, gli organi a rilevanza costituzionale e le autorità indipendenti, in un'unica dotazione annuale di bilancio, da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 81 della Costituzione;

b) l'individuazione degli ambiti di gestione coordinata delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ferma restando l'estraneità degli atti di funzione di ciascuno degli organi o autorità;

c) l'obbligo, per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, di provvedere, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionai e delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione;

d) la definizione di uno statuto unico dei lavoratori alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, nonché, nel rispetto della disciplina appaltistica nazionale ed europea, degli altri terzi che vengano in relazione con le amministrazioni delle Camere.

3-*ter*. Fermi restando i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati con i terzi di cui alla lettera *d)* del comma 3-*bis* prima dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale, ad essi si applica la lettera *d)* del comma».

39.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere il comma 4.

39.5000 testo 2/1

CASSON, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, GATTI, DIRINDIN, D'ADDA, MINEO

Respinto

All'emendamento 39.5000 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, se nell'ambito degli stessi sono presenti minoranze linguistiche».

39.5000 testo 2/2

CASSON, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, GATTI, DIRINDIN, D'ADDA, MINEO

Respinto

All'emendamento 39.5000 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche su richiesta di un gruppo consiliare regionale rappresentativo di minoranze linguistiche,».

39.5000 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili

ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.».

39.23

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Non possono essere istituiti enti di area vasta diversi da quelli previsti dall'articolo 114 della Costituzione come modificato dall'articolo 28 della presente legge costituzionale».

39.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale che sopprime le Province, è definito con legge statale il trasferimento delle loro funzioni alle Città metropolitane. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il trasferimento ai Comuni Capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma delle funzioni già esercitate dalle Province è disposto con legge statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Una legge statale disciplina, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale che sopprime le Province, il trasferimento ai Comuni delle loro funzioni. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.27

LANZILLOTTA

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «profili ordinamentali generali» inserire le seguenti: «e i criteri dimensionali».

39.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «alle Città metropolitane».

39.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «ai Comuni Capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma».

39.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «ai Comuni».

39.31

FRAVEZZI, PALERMO, BERGER, LANIECE, PUPPATO

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «definiti con legge dello Stato» aggiungere, le seguenti: «nella quale è altresì previsto il riconoscimento di particolari condizioni di autonomia agli enti con territorio prevalentemente montano e confinanti con Paesi stranieri».

39.32

DEL BARBA, PALERMO, BERGER, COLLINA, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, SANTINI, PANIZZA, LANIECE, PUPPATO, TREMONTI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riconoscendo particolari condizioni di autonomia agli enti con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri».

39.33

FINOCCHIARO, Relatrice

Approvato

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione».

39.6000

FINOCCHIARO, Relatrice

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge».

39.34

PAGLIARI

Approvato

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

39.35

ANITORI

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.6000

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai senatori di cui al comma 5, è corrisposto un emolumento pari all'importo riconosciuto ai consiglieri regionali della regione di residenza all'atto della nomina, per i senatori di diritto ed i senatori di nomina presidenziale residenti all'estero è corrisposto l'emolumento riconosciuto ai consiglieri regionali della Regione Lazio».

39.36

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA

Le parole da: «*Al comma 6,*» a: «*la seguente*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire la parole: «quattrocentomila», con la seguente: «cinquantamila».

39.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila» ,con le seguenti: «centomila».

39.38

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila», con la seguente: «centomila».

39.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila», con le seguenti: «centocinquantamila».

39.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila», con le seguenti: «duecentomila».

39.41

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila», con la seguente: «duecentomila».

39.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «duecentocinquantamila».

39.43

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, sostituire la parol: «quattrocentomila», con la seguente: «duecentocinquantamila».

39.44

GUERRIERI PALEOTTI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, LAI, MARTINI, PEGORER, SPILABOTTE, SONEGO, ZANONI, MANASSERO

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

39.45

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 6 sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

G39.1

BRUNO

Ritirato

Il Senato della Repubblica,

vista la nuova formulazione dell'articolo 31 del disegno di legge costituzionale (A.S. 1429) recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la soppressione del titolo V della parte seconda della Costituzione»;

preso atto dell'attuale situazione amministrativo-gestionale delle risorse del CNEL, come recentemente illustrata dal segretario generale dell'Organo medesimo in occasione dell'audizione svoltasi innanzi alla Commissione Affari costituzionali in data 27 maggio 2014 e come più volte emersa sui principali organi di stampa;

considerato che il futuro commissario straordinario del CNEL dovrà limitare la propria opera alla riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti nonché agli altri adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla soppressione dell'Organo (liquidazione di tutte le partite creditorie e debitorie),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di designare come futuro commissario straordinario del CNEL individuando tale figura, per quanto possibile; nell'attuale segretario generale, che proviene dai ruoli della magistratura contabile.

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

40.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

40.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

40.3

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La presente legge costituzionale, qualora sia stata approvata con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Qualora sia stata invece approvata con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale limitatamente al presente articolo. Tutti gli altri articoli entrano in vigore se è approvato, con la maggioranza dei voti validi, il referendum avente ad oggetto i medesimi articoli da svolgersi nei tempi e con le modalità previste dalla legge di attuazione del referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvate il testo degli articoli da 1 a 39 della legge costituzionale n .... del ..... concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. .... del ..... ?». Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'approvazione, gli articoli da 1 a 39 della presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso risultato del referendum nella Gazzetta Ufficiale».

40.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Il giorno successivo», con le seguenti: «un mese dopo».

40.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Il giorno successivo», con le seguenti: «quindici giorni dopo».

40.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «successiva alla promulgazione».

40.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere», con le seguenti: «a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso».

40.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In occasione del primo rinnovo del Senato della Repubblica, conseguente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i Senatori che rappresentano le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge sono eletti a suffragio universale e diretto».

40.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In occasione del primo rinnovo del Senato della Repubblica, conseguente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i Senatori delle Regioni a Statuto speciale che rappresentano le minoranze linguistiche da queste riconosciute, sono eletti a suffragio universale e diretto».

40.10

CALDEROLI, Relatore

Inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «allo scioglimento» fino a «Camere» con le seguenti: «alla prima conclusione naturale della legislatura di entrambe le Camere».

40.11

CALDEROLI, Relatore

Ritirato e trasformato nell'odg G40.11

2. Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le Camere», aggiungere le seguenti: «e comunque non prima del 18 novembre 2016».

G40.11 (già em. 40.11)

CALDEROLI, Relatore

Approvato

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429,

preso atto delle reiterate dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso di completare il percorso già avviato, di riforma della Costituzione, della legge elettorale e dell'azione di governo intrapresa nei diversi settori, entro la Legislatura in corso, anche con un esplicito riferimento a un orizzonte temporale di mille giorni,

impegna il Governo a compiere tutte le azioni di propria competenza, affinché tale percorso non sia interrotto prima di concludere l'insieme dell'opera di riforma.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 40

40.0.1

Giovanni MAURO, NACCARATO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE, TREMONTI, Mario MAURO, GAMBARO, DI GIACOMO, CONTE

Ritirato

Dopo l'**articolo 40,** inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

1. In deroga all'articolo 138, comma terzo della Costituzione, la presente legge costituzionale è comunque sottoposta a *referendum* popolare confermativo entro sei mesi dalla sua promulgazione».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (1541-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

_____

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

N.B. Per l'Allegato comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e il testo del decreto-legge si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1541-B.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

GALIMBERTI, PELINO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1-bis.100

DONNO, GAETTI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio na:zionale".

4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".»

b) dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i)*, del regio decreto 2 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera *f)*, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi».

c) dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agro alimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e lGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.».

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-*bis*. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti di cui all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno due anni.».

1-bis.1

DE PETRIS, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale"».

1-bis.3

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i)*, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f)*, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».

1-bis.4

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.».

G4.1

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

l'articolo 4 prevede sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle misure previste per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in un prossimo provvedimento, di destinare le risorse derivanti dall'applicazione. delle sanzioni di cui in premessa all'aumento degli incentivi previsti dall'articolo 5 per l'assunzione di giovani in agricoltura.

G7.1

ARRIGONI

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

il decreto interviene con diverse disposizioni in materia fiscale, sia sotto il profilo delle semplificazioni che sulle caratteristiche di applicazione di alcune tipologie di credito di imposta;

considerato che:

in materia di detraibilità di somme è intervenuto recentemente il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, che all'articolo 11 contiene tra le altre una norma di interpretazione autentica definita nella sede legislativa costituzionalmente competente, il Parlamento;

gli organismi statali privi di potere legislativo sono chiamati ad applicare la legislazione attenendosi al significato letterale della legge,

impegna il Governo:

a non riconoscere né autorizzare alcuna interpretazione della legislazione fiscale non derivante non direttamente dall'organo legislativo.

7-bis.0.1

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*ter*.

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - *(Pubblicazione della sentenza). - 1.* La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516,517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza".

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-*quater*,".

4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: ", con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale,"».

7-bis.0.100

DONNO, GAETTI

Precluso

Dopo l'**articolo 7-bis**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna comporta l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518.

(Pubblicazione della sentenza)

1. La condanna per uno dei delittti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474», "è inserita la seguente: "517-*quater*".

3. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: "con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale".».

7-bis.0.2

BONFRISCO, PELINO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*quater*.

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e dei commi 2 e 2-*bis*"».

7-bis.0.3

BONFRISCO, PELINO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire Il seguente:

«Art. 7-*quater*.

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge

26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e s.m.i., a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*"».

7-bis.0.101

DONNO, GAETTI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1

(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilalcio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Minisero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti legislativi all'agricoltura biologica, entro sessanta, giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB».

9.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

9.100
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sopprimere il comma 4.
9.101
BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «universitaria» inserire le seguenti: «nonchè degli Enti di ricerca e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».
9.102
BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «universitaria» inserire le seguenti: «nonchè degli Enti di ricerca».
9.103
BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «universitaria» inserire le seguenti: «nonchè dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».
9.104
BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «il fondo di cui al comma 1» inserire le seguenti: «i cui finanziamenti a tasso agevolato, per le finalità di cui al presente comma sono esclusi dai limiti del Patto di stabilità».
9.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «presentati dai» con le seguenti: «dalle ESCo, così come definite alla lettera i), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008 e dai».
9.3
ARRIGONI, CONSIGLIO
Precluso
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».
9.4
MARTELLI, NUGNES, MORONESE
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Pena la revoca del finanziamento, gli interventi realizzati dai fondi immobiliari di cui al presente comma devono essere attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica.».
9.105
BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1, per le finalità di cui al presente comma, sono esclusi dai limiti del Patto di stabilità».
9.5
NUGNES, MORONESE, MARTELLI
Precluso
Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere,

pena la revoca del finanziamento, che la selezione dei soggetti ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 avvenga unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica».

9.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere, pena la revoca del finanziamento, che gli interventi per l'efficientamento energetico di cui al presente articolo siano attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica».

9.7

MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI, BLUNDO

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità di verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi fissati dal comma 6».

9.8

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono, compatibilmente con le disponibilità di bilancio del comune o del soggetto gestore, essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaficamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"».

9.9

GIROTTO, MARTELLI

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"».

Nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della segnaletica luminosa stradale».

9.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

10-*ter*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 10-*bis*».

9.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)* pari rispettivamente a 500, 3 milioni di euro per l'anno 2013, 534, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657, 2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

9.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 72, dopo il comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere muniti di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, anche realizzati con tecnologia a LED oppure altro sistema di messaggistica variabile, creati sulla base delle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi di cui al presente comma dal 1º gennaio 2015 ed i veicoli in circolazione entro il 1º gennaio 2017.

b) All'articolo 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"»;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della segnaletica luminosa stradale».

G9.1

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

l'articolo 9 reca misure volte a promuovere interventi urgenti per il miglioramento dell'efficientamento energetico degli edifici scolastici gli asili nido e gli edifici universitari pubblici;

il testo dell'articolo 9, al comma 1, come emendato dal Senato, prevede che la cassa Depositi e Prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti agevolati, tenuto conto di quanto stabilito da un decreto interministeriale previsto dal comma 8, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

tenuto conto che:

il comma 8 dell'articolo 9, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per individuare i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato indirizzati alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari;

il combinato disposto dei commi 1 e 8 non chiarisce in maniera univoca il termine a decorrere dal quale i soggetti pubblici interessati possono iniziare ad inviare le istanze,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per avvisare, con congruo anticipo, tutti i soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, asili nido ed edifici universitari quale deve essere inteso il termine a decorrere dal quale possono essere inviate le istanze per l'accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

G9.2

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014 consente ai fondi immobiliari di accedere ai finanziamenti a tasso agevolato del Fondo, di cui all'articolo 1 comma 1110 della legge n.

296 del 27 dicembre 2006 istituito presso la Casa Depositi e Prestiti, per finanziare interventi di miglioramento delle performance energetiche delle scuole;

nel corso di esame del decreto-legge alla Camera dei Deputati è stato soppresso l'espresso riferimento alla possibilità per le ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di accedere ai finanziamenti a tasso agevolato del Fondo, prevedendo contestualmente l'obbligo per i soggetti finanziari dei fondi immobiliari di coinvolgere soggetti privati cui affidare specifici compiti operativi connessi alla realizzazione degli interventi; gli interventi verranno selezionati dagli enti proprietari con procedure di evidenza pubblica;

la definizione della ESCO, prevista dall'articolo 2, comma l, lettera *i)* del decreto legislativo n. 115 del 2008 è «persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti»;

fatti salvi gli obiettivi di un reale confronto competitivo su una concreta proposta realizzativa, che può essere avanzata solo da soggetti allo scopo qualificati, le ESCO sono per definizione i soggetti più qualificati a fornire servizi energetici,

impegna il Governo:

a considerare comunque comprese le ESCO tra i soggetti privati destinatari dei finanzia menti a tasso agevolato del Fondo, o comunque coinvolti alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica.

10.1

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «autorità di distretto, nonché» sono aggiunte le seguenti: «di professionisti iscritti agli appositi albi regionali,».

G10.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 10, reca misure per la mitigazione del rischio idrogeologico;

durante l'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stato inserito il comma 2-*bis*, secondo cui nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, si prevede la cessazione delle funzioni commissariali;

durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inoltre soppresso l'articolo lo-bis, inserito al Senato, che era volto ad introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015;

considerato che:

gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito nel corso del tempo consistenti riduzioni in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che hanno avuto impatto sul bilancio statale e sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, già Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), che finanzia gli interventi di difesa del suolo,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria alfine di:

- istituire un programma ordinario di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con la quota nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

- prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno per le spese sostenute ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico provvedendo altresì all'utilizzo di contabilità speciali per il finanziamento dei medesimi interventi;

- dare certezza alle risorse finanziarie destinate al contrasto al rischio idrogeologico attraverso un maggiore coinvolgimento del MEF ed una semplificazione delle procedure di spesa quali ad esempio le regole di perenzione dei fondi;

- evitare deroghe alle norme sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori e prevedere un sistema di affidamento capace di coordinare le esigenze di celere aggiudicazione dei lavori con la massima trasparenza e concorrenza;

- introdurre misure di semplificazione delle procedure di gara nell'assoluto rispetto dei princìpi di tempestività, trasparenza e concorrenza.

G10.2

PERRONE, PELINO

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1541-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 10 prevede misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

fondamentale è il ruolo che svolge Eipli riferito alla programmazione ed esecuzione di studi, ricerche, progettazioni, realizzazione e gestione di opere volte a ricercare, reperire, captare, invasare, addurre e distribuire sempre maggiori volumi di acque ad uso plurimo;

la soppressione e la conseguente fase di liquidazione, non consente comunque di garantire la normale attività gestionale di tutto il sistema idrico che fornisce la risorsa anche al potabile, oltre che all'irriguo e all'industriale, perché l'Ente non è più in grado di contrarre obbligazioni anche di rilevante entità per fare fronte alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di mantenimento in sicurezza delle dighe, la cui mancata esecuzione, poiché in aperto contrasto con i poteri attribuibili ad una gestione liquidatoria di un ente soppresso al quale non si sostituisce nella funzione alcun altro, soggetto, comporterebbe grave nocumento alla normale attività di accumulo e, distribuzione della risorsa idrica;

inoltre si deve sottolineare che la gestione degli invasi è regolata dalle direttive di legge nazionale, sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio nazionale dighe, con l'obbligo di attendere alle prescrizioni da questo promananti, e, quindi, alla realizzazione degli interventi necessari per garantire per la messa in sicurezza degli impianti che l'ente soppresso non sarebbe in grado di assicurare;

sul versante economico e finanziario, la soppressione dell'Ente, determina la attribuzione dei costi rivenienti dalla massa debitoria ammontante, in assenza del preventivo risanamento, lungi, quindi, dal raggiungere i risultati di efficienza, efficacia, razionalizzazione e risparmio delle risorse pubbliche, il provvedimento determina conseguenze di segno decisamente opposto, con disfunzioni gravi e rilevanti, ed aggravio di costo notevolissimi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento volto consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio

idrogeologico, e a prorogare al 30 settembre 2016 le procedure previste dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 204.

11.1

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo quantificati in euro», sostituire le parole da: «ventimila annui» fino alla fine, con le seguenti: «novemila per l'anno 2014 e ventimila a decorrere dal 2015, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa recata all'articolo 12, comma 2, punto due, della legge n. 59/1993».

11.2

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

11.3

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

«6-*ter*. All'articolo 14, comma 8, lettera *a)*, numero 2) del dcreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili"».

G11.1

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame ha disposto, al comma 2-*bis*, l'entrata in vigore, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della sanzione pecuniaria prevista dal decreto-legge n. 2 del 2012, relativa alla commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non conformi alla normativa armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di *shopper* riutilizzabili non conformi alle caratteristiche stabilite dal decreto interministeriale del 18 marzo 2003;

il citato decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, definiva all'articolo 2 «Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente», modificando il divieto originale di commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabile, facendo riferimento alla norma UNI EN 13432:2002, che di fatto proibisce l'utilizzo della plastica resa biodegradabile con additivi;

la normativa citata solleva delle criticità in merito al fatto che, sulla questione del divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto, si fa esplicito riferimento a una norma tecnica qual è quella UNI EN 13432:2002 - che riguarda la «compostabilità», un settore specifico della biodegradabilità;

con tale riferimento la normativa italiana, entra nel merito della biodegradabilità operando una scelta che si pone ben oltre i requisiti europei di richiesta che tali prodotti siano biodegradabili e rende, di fatto impossibile l'operatività di tutte quelle centinaia di aziende che producono prodotti biodegradabili, ma non compostabili;

tale circostanza sta determinando serie criticità operative e occupazionali, in capo alle aziende coinvolte e rischia di favorire lo sviluppo di forme di monopolio che, di fatto, ledono la concorrenza - determinando per il nostro paese una condizione suscettibile di incorrere in sanzioni da parte della Comunità Europea;

impegna il Governo:

a valutare altre normative tecniche quali la UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti, imponendo i livelli ed i tempi di biodegradazione come richiesto dall'ISPRA (ad esempio 70 per cento di biodegradazione in due anni), considerato che la norma UNI EN 13432:2002 costituisce un *test* per la sola compostabilità, non per la biodegradabilità, e porterebbe ad avere sul mercato esclusivamente sacchi da asporto merci di derivazione amidacea, escludendo di fatto i sacchi resi biodegradabili mediante additivi verdi, i quali non necessitano di risorse alimentari per la loro produzione e si biodegradano nell'ambiente in un tempo fino a cinque volte minore rispetto alla cosiddetta bioplastica.

12.0.1

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disciplina in materia di inquinamento acustico delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, dopo le parole: "dalle aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "dagli eliporti,".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, e successive modificazioni, dopo le parole: "di aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "di eliporti,".

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, e successive modificazioni, le parole: "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, e successive modificazioni, le parole: ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

12.0.2

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 1997, relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.

2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziare associate.

3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire».

13.1

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 242-bis» inserire i seguenti:

"Art. 242-*ter*. - *(Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti). - 1.* Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252, qualora eventuali superamenti di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera *b).*

Art. 242-*quater*. - *(Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli). - 1.* Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assumono pari ai valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio"».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006," sono soppresse;

2 dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti: "accertare eventuali";

3) le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," sono sostituite dalla seguente: "altresì";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente: "potenziale";

2) dopo le parole: "e come tali" sono inserite le seguenti: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) dopo le parole: "devono essere rimosse o" sono inserite le seguenti: "in alternativa, attivando le procedure di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

4) dopo le parole: "senza rischi per la salute" sono aggiunte le seguenti: "e per le acque sotterranee".

3-*ter*. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate dall'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni».

13.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», sopprimere il comma 1.

13.2

DE PETRIS

Precluso

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», comma 1, dopo le parole:«difesa nazionale» inserire le seguenti: «ad esclusione delle aree su cui non insistono arsenali o aree dedicate allo sgancio o alle esplosioni di materiale bellico».

G14.1

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che l'articolo 14 reca modifiche urgenti al Codice dell'ambiente dirette a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che il comma 2-*bis* prevede il differimento al 31 dicembre 2015 del termine finale di efficacia del contratto fra il Ministero dell'Ambiente ed il fornitore del sistema;

ritenuto opportuno prevedere che l'adesione all'operatività del SISTRI debba avvenire in via meramente sperimentale, per tale periodo, fino all'individuazione del nuovo soggetto fornitore ossia fino al 31 dicembre 2015,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative indirizzate a prevedere che l'adesione all'operatività del SISTRI debba avvenire in via meramente sperimentale fino al31 dicembre 2015, secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto, d'intesa con le categorie interessate e, inoltre, a sospendere ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI fino alla conclusione della fase sperimentale.

G14.2

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che:

l'articolo 14 reca modifiche urgenti al Codice dell'ambiente dirette a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 24 aprile 2014, rende obbligatoria adesione al SISTRI per gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo

184, comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

i settori interessati sono quelli dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali e di servizio e da attività di smaltimento di rifiuti e trattamento acque;

parimenti, non sono obbligate ad aderire al SISTRI le imprese agricole con meno di 10 dipendenti, anche se non conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;

tenuto conto che tali agevolazioni sono state introdotte ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013 e, pertanto, una serie di imprese, oggi escluse dall'obbligo di aderire al SISTRI, si trovano già iscritte al sistema in osservanza, di precedenti disposizioni legislative;

ritenuto che occorre fare chiarezza sui soggetti iscritti al nuovo SISTRI,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette a cancellare automaticamente dal SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi sino a 10 dipendenti compresi, prevedendo che le imprese che intendono utilizzare ugualmente il sistema in via volontaria di poterlo fare solo a condizione di effettuare una nuova, espressa iscrizione al SISTRI.

G14.3

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempi menti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

la lettera *b)* del comma 8 dell'articolo 14 considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate nella norma;

durante l'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati tale disposizione è stata modificata al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali (escludendo quindi le materie fecali). La medesima disposizione è stata inoltre integrata al fine di consentire ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale in questione nei seguenti casi:

a) qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;

b) qualora dalla combustione possano derivare rischi per l'incolumità e la salute, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

considerato che:

alcuni comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;

è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, soprattutto per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli;

è auspicabile l'adozione di misure volte ad incoraggiare i comuni a dotarsi di centri di raccolta,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, misure apposite volte a favorire l'adozione da parte dei comuni di centri per la raccolta dei residui vegetali di sfalci e potature, nonché del materiale agricolo e forestale di ripulitura e di macchine cippatrici, così da promuovere ed incoraggiare il riutilizzo agricolo, al fine di incrementare l'uso del materiale organico nei terreni.

15.0.1

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Semplificazioni in materia di rifiuti)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

17-bis.0.1

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-*ter*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 20097297Ce che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 dell decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro dello Sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010";

b) al comma 6 sopprimere la parola: "singole";

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

17-bis.0.2

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-*ter*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 20097297Ce che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 primo periodo dopo la parola: "trasferisce" aggiungere la parola: "trimestralmente";

b) al comma 2 secondo periodo sopprimere la parola: "successivamente" ed aggiungere dopo la parola: "versati" le parole: "entro trenta giorni";

c) al comma 3 sopprimere le parole da: "previa verifica" fino alle parole: "di cui al comma 1"».

17-bis.0.3

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-*ter*.

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014)

1. All'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione" .

2. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il rapporto tra l'ente competente ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente competente sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e 18 dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

b) al comma 2, le parole da: "le Regioni", fino a: "in particolare:" sono sostituite dalle seguente: "le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";

c) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: "l'obbligo del raggiungi mento" , sono aggiunte le parole: "e gli strumenti per assicurarne il mantenimento";

d) al comma 2, lettera *m)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente competente predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite

dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".

3. All'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati"».

G18.1

FUCKSIA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (A.S. 1541-B),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate al rilancio e allo sviluppo delle imprese. Il Governo ha manifestato, sin dal suo insediamento, la volontà di concentrare gli sforzi sulla ripresa economica ed occupazionale, sostenendo i settori che esprimono eccellenza e potenzialità;

il nostro Paese ha la necessità di adottare misure per favorire la crescita industriale, anche attraverso la promozione di ogni iniziativa utile che possa creare ricchezza e posti di lavoro. A tal fine sarebbe opportuno dare avvio ad un programma di azioni di supporto ad un adeguato sviluppo dei brevetti;

risulta opportuno valorizzare sopratutto quei brevetti dotati di un Rapporto di ricerca impeccabile, ovvero quelli che l'EPO (*European Patent Office*) ravvisa essere interamente dotati di requisiti di novità, attività inventiva e industrialità e, dunque, con reali possibilità di piazzarsi sul mercato;

è opportuno peraltro che lo Stato italiano si attivi, entro un tempo certo, adottando iniziative volte a sostenere ed agevolare il titolare del brevetto, affinché l'interesse dell'inventore coincida esattamente con l'esigenza dello Stato di promuovere la crescita del paese,

impegna il Governo:

ad assumere, in un'ottica di stimolo alla crescita economia, ogni iniziativa utile, inclusa la costituzione di un apposito fondo, al fine di sostenere l'avvio di attività d'impresa di quei soggetti titolari di brevetti che abbiano ricevuto un «rapporto di ricerca» eccellente da parte dell'EPO (*European Patent Office*).

18.0.1

PELINO, BOCCA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari)

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 1 7 maggio 1983, n. 217».

18.0.2

CONSIGLIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari).

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.».

22.1

PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 7-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*quater*. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-*quinquies*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"3-*sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.".

7-*quinquies*. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

7-*sexies*. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*sexies*, come introdotto dal comma 7-*quater*, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo

economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

7-*septies*. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute dai commi 7-*quater* a 7-*sexies*. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 7-*sexies* comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada"».

G22.1

FUCKSIA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (disegno di legge n. 1541-B),

premesso che:

l'articolo 22 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati, reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese;

l'Osservatorio nazionale di Federconsumatori ha calcolato per l'anno 2013 rincari dei prezzi e delle tariffe su beni e servizi che peseranno per circa ulteriori 1.500 euro annui a famiglia, comportando un'ulteriore contrazione dei consumi ed aggravando di conseguenza la già drammatica crisi economica in atto nel Paese sui servizi bancari, per i quali si spenderanno circa 118 euro annui in più, nonché sulle imposte di bollo. Con riguardo alla voce mutui, l'Associazione bancaria italiana ha registrato a gennaio un lieve aumento dei tassi applicati sui nuovi mutui, cresciuti dal 3,7 al 3,75 per cento. Un dato, tuttavia, preoccupante, è nel differenziale di tasso sui mutui tra l'Italia e l'Unione europea, a svantaggio del nostro Paese, che comporterà un aggravio di costo per le famiglie italiane rispetto a quelle della zona euro;

la dinamica dei prezzi, oltre a seguire il naturale andamento del mercato, determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta, in alcuni settori è influenzata da fenomeni di alterazione della concorrenza, con conseguente distorsione dei prezzi stessi. Ne sono un esempio i conti correnti bancari, i cui costi oltre a risentire del generalizzato aumento delle imposte su di essi, risentono anche di una scarsa trasparenza dal lato dell'offerta, nonché di un'informazione alla clientela spesso limitata,

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di ogni opportuna iniziativa volta a scindere i legami effettivi esistenti tra apertura del conto corrente ed altri servizi bancari, quali il mutuo, il risparmio amministrato e le polizze assicurative, nonché alla riduzione dei tempi di chiusura dei conti correnti e degli eventuali vincoli presenti in fase di chiusura dei medesimi conti.

22-bis.0.1

CONSIGLIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 22-*ter*.

(Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali commerciali e artigianali)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

G23.1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

gli articoli da 23 a 26 intervengono in materia di: riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (articolo 23); esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (articolo 24); copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (articolo 25); tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 26);

alcune di queste disposizioni sono state modificate durante l'esame presso la Camera dei deputati; secondo quanto sostenuto dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi sopra richiamati perseguono l'intento di ridurre le bollette elettriche. Al fine di ridurre realmente la bolletta elettrica bisognerebbe intervenire anche su altre voci che pesano sulla medesima,

impegna il Governo:

a prevedere, con appositi provvedimenti, una traslazione degli oneri di smantellamento degli *ex* impianti nucleari dalla componente A3 della bolletta elettrica alla fiscalità generale;

a promuovere una revisione del meccanismo di incentivazione del biogas da fermentazione anaerobica, in modo da evitare fenomeni di speculazione;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a disincentivare l'importazione extra UE di olii da destinarsi alla produzione di biocarburanti o biogas;

a prevedere una revisione delle procedure autorizzative per gli impianti a biogas al di sotto della potenza nominale elettrica di 1 MW al fine di garantire una maggior tutela della salute dei cittadini e il rispetto dell'ambiente, anche attraverso la sottoposizione obbligatoria a valutazione di incidenza e valutazione di impatto ambientale;

a procedere, nell'arco di 12 mesi, ad una completa ricognizione delle incentivazioni, dirette ed indirette, alle fonti fossili e alla loro successiva eliminazione.

24.1

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

24.2

DE PETRIS

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «20 Kw» con le seguenti: «100 Kw».

Conseguentemente all'articolo 25-bis, *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «20 Kw» *con le seguenti:* «100 Kw».

G24.1

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti

dalla normativa europea»,

premesso che:

l'articolo 24 del provvedimento in esame sottopone alcune forme di autoconsumo di energia (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta;

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stato introdotto il comma 9 che esclude dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 24 gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw;

in particolare per RIU, SESEU e per i SEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano quindi sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;

per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. Tuttavia, al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, tali quote possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di alcuni criteri formulati durante l'esame al Senato;

considerato che:

se l'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema si riduce all'aumentare della diffusione dell'autoconsumo si produrranno effetti in contraddizione con gli obiettivi sia della direttiva europea sulle prestazioni energetiche in edilizia, sugli edifici ad «energia quasi zero», sia della direttiva sull'efficienza energetica, che prescrive che si adottino tariffe elettriche idonee a promuovere l'efficienza;

sarebbe stato più appropriato distinguere, come avviene in Germania, i corrispettivi a copertura degli oneri di sistema in funzione della potenza installata e tra impianti da fonti rinnovabili e da fonti fossili, considerato l'inquinamento generato da queste ultime,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta ad esonerare dagli oneri di sistema tutti i produttori che autoconsumano l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

25.1

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

25-bis.0.1

MARTELLI, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 25-*ter*.

(Disposizioni per la riduzione degli oneri di sistema)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69».

26.1

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.2

CONSIGLIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione pari al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 200 KW».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«113-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)*, al relativo onere quantificato in 300 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

26.3

DE PETRIS

Precluso

Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

G26.1

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci:

a) la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso;

b) la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante;

c) i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali;

d) gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili;

e) le imposte sul consumo (IVA e accise);

le misure contenute nel decreto in esame hanno l'obiettivo di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale, ma in maniera del tutto inopportuna, poiché gli interventi previsti dal provvedimento agiscono unicamente sulla macrovoce «oneri generali di sistema della bolletta elettrica»;

alcune delle misure previste dal provvedimento, quale la riduzione con effetto retro attivo della

remunerazione degli impianti fotovoltaici presentano profili di dubbia costituzionalità. Altre disposizioni recano norme che si pongono in evidente contrasto con gli indirizzi comunitari e l'interesse generale di diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, senza peraltro costituire fonte significativa di gettito per la copertura dei costi del sistema elettrico;

in particolare, l'articolo 26 reca una modifica *ex lege* delle condizioni alle quali l'incentivo per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw è stato riconosciuto in base alle convenzioni già stipulate. Tale misura ha il carattere di un intervento normativo sostanzialmente retroattivo. Esso verrebbe ad incidere su rapporti «di durata» già costituiti, su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo;

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stata introdotta una modifica alle riduzioni percentuali, dal 5 per cento al 6 per cento per gli impianti da 200 a 500 kW e dal 9 per cento all'8 per cento per impianti oltre i 900 kW. Tale modifica non migliora gli effetti nefasti che dalla disposizione deriveranno per le fonti rinnovabili;

considerato che:

l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;

da più parti è stata denunciata la crescente divaricazione fra il prezzo dell'elettricità espresso dal mercato organizzato all'ingrosso e, da una parte, la componente energia nei contratti di mercato libero, dall'altra la componente PE della tariffa elettrica per i clienti del mercato vincolato;

la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata. I picchi di prezzo serali aggravano i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AD) e, conseguentemente, il prezzo dell'elettricità per i consumatori serviti in regime di maggior tutela, il cui prelievo dalla rete è maggiore proprio nel tardo pomeriggio e in prima serata;

l'attuale criterio di ripartizione dei consumi elettrici per fasce, ai fini della fatturazione sia sul mercato libero che su quello vincolato, risulta del tutto incoerente con il mutato profilo orario dei prezzi all'ingrosso. Tale ripartizione finisce per incentivare, invece che scoraggiare, i consumi nella fascia serale, obbligando l'Acquirente unico ad acquistare quantitativi maggiori di elettricità proprio nelle ore in cui essa è più cara;

considerato inoltre che:

da informazioni verificabili sul sito del Gestore dei mercati energetici, il prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico a gennaio 2014, rispetto allo stesso mese del 2013, è diminuito dell'8 per cento, a febbraio del 18 per cento, a marzo di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013. Dai risultati dello studio «Irex Annual Report 2014», presentato a giugno da *Althesys Strategic Consultants*, relativo ai dati del 2013 emerge che la riduzione del PUN è ascrivibile alla penetrazione del fotovoltaico che oscilla tra i 15 e i 21 euro per megawattora;

se il mercato elettrico fosse gestito in modo efficiente, gli utenti potrebbero beneficiare da subito di una buona parte dei 25 euro per megawattora di riduzione del PUN causati in buona parte proprio dalla crescente presenza delle rinnovabili nel nostro *mix* produttivo. Un valore che corrisponde proprio alla per cento di sconto in bolletta promesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

rilevato che:

il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una

riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;

le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;

con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di C02 ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;

relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato stimato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012 di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e ad assicurare la riduzione della componente energia delle bollette stesse, garantendo il pieno beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità osservata sul mercato all'ingrosso per i clienti finali;

ad attivarsi affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizione di ingiustificata profittabilità per taluni operatori;

a promuovere misure di sensibilizzazione nei confronti dei clienti finali sul mercato libero dell'elettricità relativamente ai potenziali vantaggi derivanti dal rinnovo dei contratti a prezzo fisso in essere, così che le nuove condizioni contrattuali riflettano il mutato contesto di mercato all'ingrosso;

a garantire una capillare verifica della correttezza ed opportunità delle scelte di approvvigionamento dell'Acquirente Unico, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla copertura a termine dei rischi di variazione del prezzo, onde assicurare che i clienti del mercato vincolato possano godere appieno ed in tempi rapidi della riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, relativamente ai costi e ai benefici di una immediata revisione delle fasce orarie per la fatturazione dei consumi di elettricità sul mercato elettrico e vincolato, così come già stabilito dal cosiddetto decreto-legge Destinazione Italia (decreto-legge n. 145 del 2013).

G26.2

CONSIGLIO, ARRIGONI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

l'articolo 26 interviene retroattivamente sulle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici di potenza installata superiore a 200 kw, riducendo l'ammontare dell'incentivo e spalmandolo su un periodo di tempo più lungo;

la norma crea discriminazioni in quanto i suoi effetti ricadono esclusivamente sul settore delle rinnovabili ed in particolare sul fotovoltaico e rischia di allontanare gli investimenti nel settore con ripercussioni negative su un settore giudicato strategico per l'economia del Paese;

inoltre, molte aziende italiane che hanno accesso a mutui bancari, contando sulla remunerazione degli investimenti nel fotovoltaico, potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire più ad onorare i propri debiti, e quindi, potrebbero essere costrette addirittura al fallimento, con un forte impatto sull'occupazione;

in particolare la lettera *c)* del comma 3 prevede un'alternativa al prolungamento del periodo dell'incentivo che tuttavia non va pienamente incontro alle esigenze degli operatori .del settore in

quanto mette in discussione i diritti già acquisiti creando assoluta incertezza,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, affinché vengano adottate soluzioni maggiormente consone alle esigenze degli operatori del settore fotovoltaico, anche attraverso una revisione delle percentuali di riduzione dell'incentivo, che tuteli sia i piccoli impianti che i grandi investitori.

G26.3

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

con il provvedimento si vorrebbe incentivare il ricorso all'autoproduzione elettrica per le imprese e stabilire regole più opportune per l'installazione di impianti domestici o meno in assenza di incentivi tariffari;

durante l'esame presso la Camera dei deputati era stato approvato dalle Commissioni riunite un emendamento in materia di revisione della normativa relativa all'accatastamento e all'ammortamento di impianti fotovoltaici. Al riguardo, si prevedeva l'obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore di 7 kw e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. Tale disposizione è stata successivamente soppressa,

considerato che:

la circolare (la 36/E del 2013) emanata a fine dicembre dall'Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali in un'ottica che penalizza i soggetti autoproduttori professionali che possono utilizzare una percentuale di ammortamento che porta l'impianto ad essere ammortizzato oltre la sua vita tecnica;

il presupposto di poter spostare l'impianto o meno era legato alla decadenza o meno dall'incentivo del conto energia, incentivo che ad oggi non è più presente;

il limite «storico» dei 3 kW per abitazione sarà superato dai prossimi utilizzi dell'energia elettrica, ad esempio a fini di ricarica di autoveicoli;

il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce per gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia valori percentuali assai superiori al 3 per cento;

nella risposta all'interrogazione n. 5-02689, presentata presso la Camera dei deputati, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rivedere la circolare dell'Agenzia delle entrate (la 36/E del 2013), prevedendo che la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale.

29.1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Al comma 2, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «120 milioni».

30.1

CONSIGLIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma l-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*b)* dopo la lettera *d)*, comma 2, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"*d*-bis. agli impianti fotovoltaici, ubicati sugli edifici, di potenza nominale fino a 6 kw".».

30.2

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-*bis*.1. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter. - (Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica) - 1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei biogas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del *biogas* operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sotto stazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di *post*-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è atte stata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n.

281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

30.3

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-*bis*.1. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter. - (Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica) - 1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei biogas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del *biogas* operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del *biogas*, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di *post*-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è atte stata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n. 281/2012/R/efr e 493/20 12/R1efr."».

30-quinquies.1

ARRIGONI, CONSIGLIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

G30-quinquies.1

PICCOLI, ZANETTIN, PELINO

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1541- B di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge in esame è stato inserito l'articolo 30-*quinquies* di modifica dell'articolo 45 (Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi), comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

il vigente comma 2 dispone che detto Fondo è preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *off shore*, ed intende;

a) offrire un indennizzo a quelle Regioni il cui territorio in forza di attività estrattive o rigassificazione viene in qualche modo limitato nella sua fruizione o danneggiato (pensiamo ad esempio ciò che per le attività turistiche può rappresentare la presenza di impianti *off shore*);

b) diminuire i costi di benzina/gasolio/gas per le popolazioni sul cui territorio insistono attività economiche derivanti dall'estrazione di idrocarburi e/o rigassificazione,

l'introdotto articolo 30-*quinquies* limita il Fondo alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

tale limitazione reca un iniqua disparità tra le Regioni e un danno per quelle interessate, anche o unicamente, da attività di rigassificazione, disincentiva le Regioni ad autorizzare l'insediamento di impianti di rigassificazione e prefigura possibili contenziosi tra lo Stato e le Regioni,

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento, e comunque con la prossima legge di stabilità, che la modifica introdotta al comma 2, dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, non si applichi alle situazioni in essere (impianti estrattivi già in attività) e si applichi alle nuove attività di rigassificazione, cioè a quelle avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

G30-quinquies.2

CONSIGLIO, ARRIGONI, MUNERATO, BISINELLA, BELLOT, STEFANI, TOSATO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempi menti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

l'articolo 30-*quinquies* reca una modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eliminando il beneficio della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *offshore*, ossia nella Regione Veneto;

con l'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 è stato previsto l'aumento dal 7 per cento al 10 per cento dell'aliquota di prodotto (*royalties*) che le compagnie petrolifere, titolari di concessioni di coltivazione, sono tenute a corrispondere ogni anno a Stato, Regioni e Comuni interessati da attività di estrazione di gas e greggio in terraferma, istituendo un Fondo alimentato dalle risorse rinvenienti da tale aumento, nonché dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione dì coltivazione e di

eventuali altri soggetti, pubblici e privati;

il Fondo doveva appunto essere utilizzato per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché da attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *offshore*; gli impianti di rigassificazione in Italia sono purtroppo solo due: quello a terra di Panigaglia nel Golfo della Spezia costruito negli anni 70 e quello *offshore* di Porto Viro a Rovigo;

nel 2010, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con decreto del 12 novembre 2010, hanno attuato le disposizioni previste dall'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, escludendo le regioni interessate dalle attività di rigassificazione. Nel 2012, la Regione Veneto ha vinto il ricorso presentato al Tar del Lazio contro tale esclusione delle attività di rigassificazione dal calcolo dei contributi per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti;

a seguito del ricorso promosso dai Ministeri interessati, economia e finanze e sviluppo economico, e dalle regioni Calabria e Molise, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4134 del 6 agosto 2013, respingendo il ricorso n. 6865/2012, ha accolto per intero le violazioni rilevate dalla Regione Veneto la quale ha ottenuto di diritto la possibilità di beneficiare del bonus carburante destinato ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione;

tenuto conto che:

come ribadito dal Consiglio di Stato «non appare decisiva, a tale riguardo, la circostanza che il Fondo sia alimentato (in parte, ma certamente preponderante) dall'aumento dell'aliquota delle royalties stabilita al comma 1, sia perché il legislatore non configura alcun rapporto, di tipo quasi sinallagmatico, tra il versamento dell'aliquota (peraltro, da parte di soggetti diversi dai destinatari del *bonus*) e la destinazione dei benefici, sia perché il Fondo è alimentato non soltanto dalla maggiorazione, ma anche dalle altre entrate indicate al comma 2, provenienti da soggetti pubblici e privati»;

il Consiglio di Stato non ha ritenuto di «condividere la limitazione degli effetti del decreto, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 45, solo perché detta disposizione indica, quale criterio per la destinazione del Fondo alle iniziative a favore dei residenti di ciascuna regione interessata, il calcolo del beneficio in proporzione alle "produzioni" ivi ottenute»;

«la circostanza che nella legge di settore, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si parli di "produzioni" ottenute, sulle quali calcolare il valore dell'aliquota da versare da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, non costituisce motivo sufficiente per considerare il calcolo di cui al comma 5 dell'articolo 45 limitato alle sole imprese di estrazione di idrocarburi, potendosi estendere il concetto di produzione dai beni (idrocarburi) ai servizi (trasporto), con ciò comprendendo anche le imprese che svolgono attività di rigassificazione»;

irrilevante, ai fini considerati, sembra poi il diverso regime (*royalties*, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 o tariffazione, secondo quanto disposto dalla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas del 7 luglio 2008 ARG/gas 92/08) cui sono sottoposte le imprese operanti nel settore dell'energia, posto che la finalità del *bonus*, pur se in ipotesi intesa anche come ristoro del consumo energetico, non dipende dal tipo di corrispettivo versato»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti *off shore*, che assicuri un analogo impatto finanziario e sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.

30-sexies.0.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 30-*septies.*

(Disposizioni in materia di aliquota IVA da applicare ai contratti di Servizio Energia per uso domestico)

1. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato Il al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1º gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017» .

Allegato B

Intervento del senatore Mario Mauro in sede di esame dell'emendamento 12.107 ai disegni di legge costituzionali nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Gentili Senatori, l'emendamento da me proposto si prefigge di trovare accesso alla giustizia costituzionale da parte dei Gruppi parlamentari a tutela delle regole previste dalla Carta fondamentale a presidio delle procedure seguite tra le mura delle Camere. Non si tratta certo di una soluzione innovativa, giacché gran parte della nostra dottrina, sulla scorta di altri modelli europei - su tutti quello francese - ha sempre sostenuto la necessaria giustiziabilità delle regole minime di procedura parlamentare.

D'altra parte la stessa giurisprudenza costituzionale e segnatamente la sentenza n. 9, del 1959 ha stabilito il crollo dell'antica tesi degli *interna corporis acta*, ovvero sia della tesi secondo la quale quanto accade nelle Assemblee parlamentari non potrebbe essere oggetto di controllo giurisdizionale.

Inoltre, la trasformazione del nostro sistema bicamerale che va avviandosi in una precisa direzione con il disegno di legge all'esame di questa Assemblea, invoca un controllo da parte della Consulta su alcune particolari materie che sino ad ora -possiamo dirlo senza infingimenti - sono state considerate alla stregua degli atti politici. Mi riferisco al cattivo esercizio della delega legislativa, della violazione delle regole previste dall'articolo 72 della Costituzione, le quali, peraltro, riceverebbero un notevole grado di precettività in forza delle proposte approvate in sede di Commissione in ordine al procedimento legislativo.

Infine, vorrei ricordare che la possibilità di accedere a forale di tutela giudiziaria costituzionale da parte dei Gruppi parlamentari consentirebbe - come si è notato in Francia, specie dopo il varo della cosiddetta riforma Balladour - anche un più corretto e ordinato sviluppo dei lavori delle Assemblee legislative, nonché, probabilmente, un minor ricorso a esasperate tecniche ostruzionistiche e ai correlati metodi antiostruzionistici posti in essere dalle maggioranze.

Da ultimo garantire tali forme di tutela anche per le procedure camerali che vedono coinvolto il nuovo Senato, ne faciliterebbe lo sviluppo in chiave di rappresentanza degli interessi del territorio e di integrazione delle istanze poste a più livelli nell'attuale contesto sociale. Si tratterebbe, in altre parole,

di un concreto e ragionevole passo verso l'amplificazione del ruolo di garanzia della nuova Assemblea di Palazzo Madama.

Integrazione all'intervento del senatore Lo Giudice in sede di esame dell'emendamento 11.5000/1 ai disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Presidente, colleghi, intervengo per illustrare il subemendamento 11.5000/1 a prima firma Casson di cui sono firmatario, sulle leggi di iniziativa popolare.

L'emendamento 11.5000 dei relatori modifica l'articolo 71 della Costituzione in due parti per quanto riguarda le leggi di iniziativa popolare. La prima modifica riguarda il numero di firme necessarie ad esercitare l'iniziativa delle leggi, che passerebbero da cinquantamila a centocinquantamila.

La seconda introduce un principio di garanzia per cui "la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari."

La logica, in sé condivisibile, è quella di introdurre un maggiore elemento di garanzia sul fatto che il testo sarà effettivamente sottoposto all'attenzione del Parlamento a fronte di un aumento del numero delle firme necessarie. Tuttavia la formula proposta, pur se modificata rispetto al testo della commissione, appare ancora sbilanciata. Per quanto riguarda i tempi di discussione, il rimando ai regolamenti parlamentari é eccessivamente generico.

Già l'articolo 74 del Regolamento del Senato prevede delle particolari norme di salvaguardia per i disegni di legge di iniziativa popolare. Le Commissioni debbono iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione. Per quelli presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione: all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni. Ma a quanto pare queste norme non sono sufficienti. Dalla nascita della Repubblica sono state presentate fra Camera e Senato 291 proposte di legge di iniziativa popolare. Di queste solo 24, appena l'8 per cento, sono diventate legge, molte di queste solo in quanto assorbite in testi unificati.

Durante la XVI legislatura sono state presentate 27 proposte di legge di iniziativa popolare. Una sola è stata inserita in un testo unificato, la legge n. 160 del 2012 sul finanziamento pubblico ai partiti. Altre 15 sono state assegnate alle Commissioni senza essere discusse, 9 hanno iniziato un esame che non è stato concluso, una non è mai stata assegnata. In questa legislatura sono 23 le proposte che attendono di essere discusse. É sulla base di questi presupposti che con il submendamento prevediamo che le proposte di legge d'iniziativa popolare devono in ogni caso essere esaminate e votate entro dodici mesi dalla loro presentazione.

A fronte di questa garanzia appare ragionevole un aumento del numero delle firme necessarie. Ma appare sbilanciato l'aumento proposto. Per questo proponiamo di sostituire la parola: «cinquantamila» con «centomila».

Ci sembra un buon equilibrio, che garantisce l'efficacia del lavoro parlamentare e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

Rimane però ancora aperta un'altra questione: cosa succede se i tempi di votazione previsti non vengono rispettati o la proposta é respinta?

Noi proponiamo che in questi casi, altri quattrocentomila elettori potranno chiedere che l'ultima parola sia data agli elettori che sarebbero chiamati a pronunciarsi sul testo proposto. Il *quorum* previsto è quello della maggioranza degli elettori che hanno votato alle ultime elezioni della Camera.

Si stabilisce inoltre che la legge che disciplinerà le modalità di attuazione dell'iniziativa legislativa popolare preveda anche le modalità di sottoscrizione per via elettronica.

Voglio qui sottolineare con favore invece l'introduzione, nell'emendamento 11.5000 dei relatori, della previsione di *referendum* propositivi e di indirizzo e di nuove forme di consultazione, da definirsi con successiva legge costituzionale. Una misura positiva che il nostro subemendamento propone di mantenere.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Buemi in sede di esame dell'emendamento 39.21 ai disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Onorevoli colleghi, anzitutto una correzione sul testo stampato (a pagina 728 del fascicolo); l'ultima parola del testo dell'emendamento 39,21 non è "comma", ma "comma 3".

L'argomento dell'autodichia è costellato, nella sua pluriennale riemersione, di una costante, nella reazione alle proposte di abrogazione: NON È QUESTA LA SEDE.

Ci è stato detto quando abbiamo proposto il disegno di legge ordinaria: nonostante il fatto che la dottrina abbia confermato, soprattutto dopo la sentenza Amato, che la materia delle amministrazioni parlamentari è liberamente disciplinabile per legge, ci è stato detto che non era quella la sede. Il disegno di legge Maritati e quello Bernardini giacquero per anni nelle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, e lì ancora giace quello socialista in questa legislatura.

Ci è stato poi detto che neppure la controversia Lorenzoni - arrivata addirittura davanti alla Corte costituzionale - era la sede giusta: chiedemmo al Presidente del Senato di non costituirsi a difesa dell'odioso privilegio, ma ci fu risposto che non era quella la sede. Fu chiesto al Presidente del Consiglio di lasciare che la Corte decidesse senza alcun intervento dell'avvocatura dello Stato, ma neppure quella era la sede.

Quando il Governo fissò un tetto alle retribuzioni pubbliche, si pose il problema dei dipendenti degli Organi costituzionali: la soluzione - nel senso dell'estensione graduale del tetto, a tutti costoro - fu proposta da me e dal collega Di Gioia, in sede di conversione del decreto legge n. 66, ma anche qui ci si disse che non era la sede, col risultato, per inciso, del degradante spettacolo di decisioni assunte a livello interno sotto i fischi e le contestazioni dei dipendenti; sono convinto che - invece - costoro avrebbero rispettosamente adempiuto ad una norma di legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Come raccontava Truman, esiste un posto in cui c'è scritto: "Qui finisce lo scaricabarile" Quel posto a Washington è l'ufficio del Presidente degli Stati Uniti. Nel nostro ordinamento costituzionale quel posto è il Parlamento in sede di revisione costituzionale. In questa sede si può tutto: far sparire un livello di legittimazione democratica, sopprimere una sede di bilanciamento legislativo, alterare il sistema delle garanzie repubblicane.

Allora non si capisce perché non si possa fare un'operazione più semplice e più sensata: affermare l'automaticità dell'ingresso della legge nella vita amministrativa degli organi costituzionali. L'alibi che essi rispondono solo a giudici interni deve essere rimosso. Su faccende esterne alle loro funzioni, deve potersi instaurare un normale contenzioso dinanzi ai giudici esterni: rapporti di lavoro ed appalti devono poter ricadere nella grande regola dello Stato di diritto, come ha scritto Giuliano Amato nella sentenza n. 120.

Abolire l'autodichia si può, in questa sede, perché è finalmente la sede giusta: chiunque, che non sia in malafede, deve riconoscere che questo è l'albero giusto per Bertoldo.

Abolire l'autodichia si deve, perché è fonte di perenne delegittimazione del Parlamento, alimentando leggende che danneggiano le professionalità che vi lavorano: non spetta a loro proporlo; spetta a noi disporlo, perché la politica assuma finalmente il suo ruolo decisionale e, riformando le sue istituzioni, le renda resistenti alla becera polemica populista. Qui finisce lo scaricabarile.

Testo predisposto dal senatore Migliavacca per l'illustrazione dell'emendamento 11.66 (testo 3) ai disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Illustro, brevemente, l'emendamento 11.66 e, con l'occasione, il 15.42 in quanto relativi tutti e due agli istituti della democrazia diretta.

Come sappiamo, noi non stiamo facendo solo la riforma del Senato, ma dell'intero sistema

parlamentare con una sola Camera politica, eletta con un sistema maggioritario.
Si rafforza cioè la governabilità, ma ecco il punto, dobbiamo prestare grande attenzione anche al rafforzamento degli istituti di garanzia o di partecipazione per migliorare l'equilibrio del sistema democratico.
Bene ha fatto la Commissione a rimodulare il *quorum* dei *referendum* abrogativi sulla base della partecipazione alle ultime elezioni politiche.
Per me questo è il punto più importante perché restituisce valore allo strumento referendario.
Quanto alle firme si può adottare un criterio obiettivo: la popolazione di oggi rispetto a quella del '48.
Così facendo si vedrebbe che la crescita del numero delle firme si colloca a metà strada tra le 800.000 proposte e le attuali 500.000.
Modifiche sono necessarie anche per le leggi d'iniziativa popolare, colmando innanzitutto quel vuoto che fin qui ha consentito di vanificare questo istituto.
Prevedere, cioè, un termine entro il quale il Parlamento deve pronunciarsi sulle iniziative di legge popolare.
La vera innovazione sarebbe però introdurre il cosiddetto *referendum* propositivo.
Tanto più che il testo della Commissione chiude al cosiddetto *referendum* manipolativo che nella storia italiana è stato spesso un surrogato della mancanza del *referendum* propositivo.
Conosco le obiezioni. La possibilità di abusi. Ma questo rischio si può superare dando al Parlamento la possibilità di intervenire sulle proposte di iniziativa popolare e affidando ad una legge costituzionale la definizione dei limiti e dei controlli di costituzionalità.
Concludo richiamando i problemi che ovunque caratterizzano le democrazie rappresentative. A cui corrisponde, anche grazie alle nuove tecnologie, una crescita della domanda di democrazia diretta.
Se vogliamo ridurre il distacco che c'è tra cittadini e istituzioni e costruire un circuito virtuoso tra democrazia rappresentativa e cittadini, dobbiamo, io penso, ragionare non solo sulle garanzie della governabilità ma anche sulle garanzie della partecipazione.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Di Biagio nella discussione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B

Gentile Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Per l'Italia voterà a favore della fiducia sul provvedimento in esame, come abbiamo già fatto in sede di prima lettura del testo che abbiamo sottomano.
E non è una fiducia, per così dire, "a fondo perduto".
Se è vero che questa terza lettura ci ha imposto tempi "lampo", è vero anche che è stata preceduta da due letture, tra Senato e Camera, che hanno notevolmente migliorato il testo.
Voglio ricordare la nostra prima lettura, attraverso la quale le nostre Commissioni avevano apportato modifiche significative e corpose al testo, ratificate poi dall'Assemblea.
Il testo originario è cresciuto, e molto, attraverso i lavori parlamentari che, come ho avuto modo di evidenziare in questa sede, sono stati caratterizzati da una grande partecipazione e collaborazione trasversale. Un lavoro intenso e molto fruttuoso, che, ritengo, abbia portato un consistente miglioramento.
Il provvedimento ha poi seguito la sua seconda lettura alla Camera, dove il confronto è proseguito per apportare ulteriori modifiche.
È evidente che la cancellazione di alcuni interventi definiti qui al Senato in prima lettura sia da criticare.
Non possiamo, ad esempio, giudicare positivamente la soppressione dell'articolo sulla SCIA automatica.
Che avrebbe determinato un'importante semplificazione per l'inizio di attività delle imprese. Consentendo di superare quei groviglio di norme che attualmente restringono l'accesso e l'esercizio delle attività economiche. E speriamo che su questo tema il Governo torni nei futuri provvedimenti.
Ma se andiamo a vedere nel complesso gli interventi fatti, dobbiamo riconoscere che la condivisione raggiunta alla Camera su alcune importanti formulazioni emendative ha permesso di restituire al testo,

almeno in parte, una maggiore omogeneità. Un dato che tutti, indistintamente avevano auspicato negli interventi d'Aula della prima lettura.

Tutti abbiamo lamentato l'originariamente eccessiva varietà del provvedimento.

Oggi, che ci troviamo nuovamente a votare, abbiamo un testo che rappresenta senza dubbio un primo passo in avanti verso quella faticosa ripresa che il nostro Paese stenta ancora a conseguire in maniera decisa.

E anche sulla questione dell'urgenza, che da tante parti si dice non sia necessaria, perché costringe i tempi dei nostri lavori, voglio ricordare che noi non "ce la prendiamo comoda", perché il Paese non può aspettare.

Perché abbiamo davanti uno spettro, che è la recessione. Poche ore fa l'ISTAT ci ha fornito le preoccupanti stime preliminari sui PIL per il II trimestre 2014: il nostro PIL è diminuito dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,3 per cento nei confronti del secondo trimestre del 2013, quindi su base annua.

Non facciamo finta che, entrando in quest'Aula, questo elemento con il suo carico di gravità venga meno.

Non possiamo nasconderci dietro a un dito, colleghi. Oggi ci troviamo a votare questa fiducia - che noi di PI voteremo con convinzione - perché il Paese ha bisogno di misure urgenti che ne rilancino l'economia e la competitività. Misure strutturali. Riforme.

Il decreto in esame, che ha dovuto fare i conti con la coperta troppo corta della tagliola economica, contiene comunque elementi positivi in questo senso. Per il comparto agricolo, per l'efficienza energetica connessa all' edilizia scolastica, come per la tutela ambientale e il rilancio delle imprese.

Elementi che sono, ribadisco, il frutto del nostro lavoro parlamentare.

Questo decreto introduce misure importanti.

Cito solo a titolo di esempio e vista l'attualità del tema, le disposizioni dell'articolo 10 sull'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Una materia che in questi anni è stata costantemente posta all'attenzione delle Commissioni ambiente di Camera e Senato anche per i tragici eventi che ciclicamente hanno interessato, e continuano a interessare il nostro territorio. Non ultima, la tragedia verificatasi nel trevigiano nei giorni scorsi, la quale rilancia, sì, l'urgenza di un'articolazione concreta delle misure di prevenzione del dissesto idrogeologico in un'ottica di manutenzione sana e lungimirante del nostro territorio. A tal fine sono necessarie semplificazioni burocratiche, da un lato, e una completa ed efficace destinazione e gestione dei fondi disponibili, come pure una efficace programmazione degli interventi, dall'altro.

Oltre alle importanti misure in materia ambientale, che coinvolgono la Terra dei fuochi, le bonifiche e la gestione dei rifiuti, ci sono poi tutte quelle disposizioni, ricordate da molti colleghi nelle discussioni qui al Senato, come alla Camera, finalizzate ad incentivare le attività economiche, in particolare quelle che prevedono la riduzione del 10 per cento, per le piccole e medie imprese, sul costo dell'energia.

Vi sono poi le semplificazioni amministrative in materia agricola, finalizzate a snellire il peso della burocrazia. Gli incentivi e gli sgravi fiscali per le assunzioni da parte dei datori di lavoro, sempre in ambito agricolo.

Come pure i finanziamenti per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica nel comparto agricolo, forestale ed agroalimentare. L'incentivazione delle reti di impresa e le disposizioni sulle banche dati.

Misure, queste insieme alle altre, che rappresentano un primo passo verso quel rilancio, negli ambiti coinvolti e particolarmente nel settore agricolo, che consenta al nostro Paese di ripartire. Tornando ad essere competitivo in Europa.

Colleghi, noi di Per l'Italia non vogliamo fare finta che il Paese non abbia urgenze. Che la recessione non sia alle porte.

Riconosciamo che c'è una stringente necessità di rilancio dell'economia. Che il testo in esame prevede delle misure concrete di intervento. E riteniamo che queste misure debbano trovare quanto prima una implementazione e una applicazione nella concretezza di cittadini e aziende che operano ogni giorno

in condizioni di criticità.
Qui abbiamo alcuni strumenti di rilancio della competitività. Sicuramente si poteva fare di più, ma abbiamo la speranza che si possano cogliere altre opportunità con ulteriori provvedimenti dopo l'estate. Quello di oggi è un necessario primo passo, nella direzione giusta.
Quella di riformare il Paese liberandolo, in primo luogo, dalla ruggine della burocrazia che troppo a lungo lo ha impanato. Nell'ottica di un rilancio che ci consenta di uscire dalla stagnazione che sta condizionando l'attività economica del Paese.
Questa è la direzione che questo Governo ha voluto fare propria con coraggio.
E sulla quale noi siamo intenzionati a seguirlo e sostenerlo per dare al nostro Paese quelle possibilità e quegli strumenti operativi che gli consentano finalmente di avviare una rinascita da troppo attesa. Il resto sono rumori, diatribe sterili, alle quali noi non presteremo il fianco.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge costituzionale n. 1429:
sull'emendamento 10.79 e sull'articolo 37, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto contrario e un voto favorevole; sugli emendamenti 10.160 e 11.37 (prima parte), la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.250, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.454, il senatore Cociancich avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.469, il senatore Palermo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 33.2 (prima parte) e 36.0.4 (prima parte), la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'emendamento 33.6 (testo 2), il senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 34.3, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 34, il senatore Susta avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 35.4, la senatrice Ricchiuti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 35, i senatori Barani, Fasiolo e Pizzetti avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 37, il senatore Del Barba avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 38.57, la senatrice Capacchione avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 39.6000, la senatrice Puppato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Ciampi, Colucci, Corsini, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Fedeli *(dalle h. 15),* Gentile, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ruvolo, Stucchi e Vicari.
E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 6 agosto 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla situazione del comparto risicolo italiano (*Doc*. XXIV, n. 33).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze
(Governo Renzi-I)
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (1594)
(presentato in data 07/8/2014) ;
C.2541 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro economia e finanze
(Governo Renzi-I)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (1595)
(presentato in data 07/8/2014) ;
C.2542 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Scalia Francesco
Disposizioni in materia di semplificazione dell'azione amministrativa (1590)
(presentato in data 05/8/2014);
senatore Floris Emilio
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore (1591)
(presentato in data 05/8/2014);
senatori Bertorotta Ornella, Catalfo Nunzia, Blundo Rosetta Enza, Fattori Elena, Serra Manuela, Puglia Sergio
Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, in materia di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l' infanzia e l'adolescenza (1592)
(presentato in data 06/8/2014);
senatrice Gambaro Adele
Riforma del processo tributario (1593)
(presentato in data 06/8/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Valentini Daniela, Sen. Amati Silvana
Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, regioni ed enti locali. Istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità (1001)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 07/08/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme
Modifica dell'articolo 104 della Costituzione per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura mediante sorteggio (1547)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)
(assegnato in data 07/08/2014);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Di Maggio Salvatore Tito
Modifica al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criteri di aggiudicazione (1521)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 07/08/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Santini Giorgio ed altri
Istituzione del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia (1535)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 07/08/2014).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 1° agosto 2014, la 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" (1326-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per l'intervento di "Completamento del restauro, valorizzazione e fruibilità della chiesa di San Vincenzo Ferreri in Nicosia".

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 358).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 agosto 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Daniele Livon, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 55-*novies*, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la relazione - aggiornata al mese di gennaio 2014 - sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CLIX, n. 1).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2013, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati il bilancio di previsione 2014 ed il conto consuntivo 2013:

Lega navale italiana (LNI) (Atto n. 363);

Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 364);

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 365).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 22).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale concesso alle associazioni nazionali di promozione sociale, per l'anno 2013 (*Doc*. CCV, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 12a Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativa al biennio 2012-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc*. CLXXVIII, n. 1).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli Affari europei, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. n. 2014/0385, del 23 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il mancato recepimento della direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - trasmessa alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 101);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0386, del 23 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - trasmessa alla 12a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 102).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della salute, con lettera in data 6 agosto 2014, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/2125, dell'11 luglio 2014, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente la cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 93/1).

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 luglio 2014, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 5 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 360).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato la delibera n. 4/2014 con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale "Semplificazione delle regole sui Fondi Strutturali".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a Commissione permanente (Atto n. 359).

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato la deliberazione n. 7/2014/G - Relazione concernente "Esame dei rendiconti e della gestione amministrativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (esercizi 2009, 2010, 2011, 2012)".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 361).

Consiglio di Stato, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario, per l'anno 2013, della Giustizia amministrativa, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 4 luglio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 362).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

In data 6 agosto 2014, la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha proceduto all'elezione del nuovo Presidente.

E' risultato eletto il deputato Michele Nicoletti.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 3 luglio al 5 agosto 2014 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Elena Ferrara e il senatore Malan hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00299 del senatore Berger ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Petraglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01144 della senatrice Montevecchi ed altri.

La senatrice Di Giorgi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01162 della senatrice Favero.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 al 7 agosto 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 53

BUEMI: sulla proroga del termine perentorio volto al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace (4-02203) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CATTANEO, MANCONI: sullo stato di salute di un giovane detenuto di Regina Coeli (4-01329) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

DI BIAGIO: sul progetto di alienazione di RetItalia internazionale SpA (4-00158) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)

sulla ricollocazione del personale a contratto nelle sedi in chiusura del Ministero degli affari esteri (4-02010) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

GINETTI: sulla destinazione di personale eccedente delle pubbliche amministrazioni agli uffici giudiziari (4-02310) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MANCONI: sullo stato di salute di un giovane detenuto di Regina Coeli (4-01123) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla situazione lavorativa degli psicologi esterni di cui si avvale l'amministrazione penitenziaria (4-01467) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sullo stato di salute di un detenuto di Poggioreale (4-01555) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

VALENTINI, AMATI: sui limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di vigile del fuoco (4-01449) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00296, della senatrice Saggese ed altri, pubblicata il 2 agosto 2014, deve intendersi

riformulata come segue:

SAGGESE, RUTA, FEDELI, PEGORER, ALBANO, ASTORRE, BERTUZZI, CAPACCHIONE, CUOMO, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, GIACOBBE, LAI, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUSSO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE - Il Senato,

premesso che:

le condizioni climatiche che stanno caratterizzando l'Italia nell'estate del 2014 destano forti preoccupazioni per il loro impatto sul settore del turismo;

in particolare, nel mese di luglio pressoché tutte le regioni italiane sono state interessate da forti e continue precipitazioni, fatto insolito nella stagione estiva, e le temperature medie sono state nettamente inferiori alla media stagionale;

il clima instabile e le frequenti precipitazioni, sfociate talvolta in temporali di notevole entità, hanno prodotto pesanti ripercussioni sull'attività turistica ed hanno creato i presupposti per una crisi che sta assumendo dimensioni allarmanti, con un impatto preoccupante sulla tenuta del sistema imprenditoriale e dei livelli occupazionali;

in particolare, sui litorali della Campania e del Lazio si sono registrati cali nelle prenotazioni attorno al 40 per cento, con picchi dell'80 per cento nelle giornate maggiormente piovose;

in Liguria gli stabilimenti balneari hanno visto diminuire le prenotazioni nell'ordine del 25 per cento e, addirittura, in alcune zone del 50 per cento;

nelle Marche e in Toscana a luglio si è avuto un decremento del 50 per cento;

sulla riviera romagnola, gli alberghi registrano una diminuzione del 15 per cento delle prenotazioni, mentre la percentuale sale al 20 per cento per le richieste di affitto di abitazioni;

nel Friuli-Venezia Giulia ed in Trentino-Alto Adige, il calo si attesta attorno al 20 per cento rispetto agli anni passati;

nelle altre regioni, secondo alcuni sondaggi i cali sarebbero nell'ordine del 15 per cento in Veneto, Sicilia e Sardegna, del 20 in Basilicata e in Puglia, del 25 in Calabria, del 30 in Molise e del 40 per cento in Abruzzo;

i dati generali, comunque, evidenziano un calo medio del 40 per cento con picchi del 70 per cento ed un danno economico, ad oggi stimato, di 400 milioni di euro;

considerato che la crisi del settore turistico dell'estate 2014, originata dall'instabilità del clima, ha aggravato la situazione economica del Paese, reduce da una lunga fase di recessione dalla quale si stenta ad uscire,

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per sostenere il settore del turismo e permettere agli imprenditori del comparto di affrontare la difficile fase di congiuntura economica in corso.

(1-00296) (Testo 2)

Mozioni

Gianluca ROSSI, ZANDA, CARDINALI, GINETTI, GOTOR, FEDELI, AMATI, PEGORER, CHITI, TOMASELLI, RUTA, BORIOLI, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, LUCHERINI, MANASSERO, PAGLIARI, PEZZOPANE, RANUCCI, RICCHIUTI, SANTINI, SOLLO, SPOSETTI, TRONTI, VACCARI, VERDUCCI, ZANONI - Il Senato,

premesso che:

il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito industriale dell'Italia centrale. Vi sono impiegati direttamente circa 2.900 addetti e altrettanti costituiscono l'indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito;

in questo contesto, AST - Acciai Speciali Terni è tra i primi produttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una quota sul mercato italiano superiore al 40 per cento;

il *report* annuale 2013 di Federacciai conferma che quello in cui opera AST è un settore strategico per l'economia nazionale: in controtendenza rispetto agli altri acciai speciali, la produzione di laminati piani a caldo e a freddo è aumentata del 4,3 per cento rispetto all'anno precedente, passando da 598.300 tonnellate nel 2011 a 624.000 nel 2012;

nel 2011, la ThyssenKrupp, società proprietaria del sito, ha deciso di uscire dal settore dell'acciaio inossidabile attraverso lo scorporo, avvenuto nell'agosto 2011, dell'area "*stainless*", e la creazione della nuova società denominata Inoxum che con i suoi 11.000 dipendenti comprendeva tra l'altro: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA e le altre imprese del sito integrato, ThyssenKrupp Nirosta, con 5 stabilimenti in Germania per la produzione di una vasta gamma di laminati *inox* tra cui quelli di Krefeld e Bochum; ThyssenKrupp Merinox, unico produttore messicano di laminati *inox*; ThyssenKrupp Stainless USA, che produce laminati piani a Calvert in Alabama; ThyssenKrupp VDM, che in Germania produce leghe a base di nichel;

nel corso del mese di gennaio 2012 il gruppo siderurgico finlandese Outokumpu ha formalizzato l'offerta per l'acquisizione del 70 per cento di Inoxum per un controvalore di circa 2,7 miliardi di euro. Outokumpu ha circa 8.250 dipendenti, in più di 30 Paesi, nei quali è presente in termini sia di impianti produttivi che di centri servizi. Il fatturato nel 2011 è stato pari a 5 miliardi di euro. I centri di ricerca e sviluppo e di assistenza tecnica si trovano ad Avesta, in Svezia e a Tornio in Finlandia;

l'integrazione di Outokumpu con Inoxum avrebbe portato alla nascita di uno dei *leader* globali nella produzione di acciaio inossidabile, con un fatturato stimabile nell'ordine di 11,8 miliardi di euro ed oltre 19.000 dipendenti nel mondo, con una copertura del mercato europeo pari al 52 per cento e del 14 per cento di quello mondiale;

l'integrazione tra le due realtà produttive prevedeva, tra l'altro, la chiusura del sito di tedesco Bochum alla fine del 2015, e la cessazione nel 2013 dell'attività fusoria dello stabilimento di Krefeld che avrebbe continuato la laminazione a freddo dell'acciaio;

gli stabilimenti di Tornio in Finlandia e Terni, secondo il piano presentato nel mese di aprile 2014 da Outokumpu alle istituzioni ed alle forze sociali, sarebbero stati i punti di riferimento per la produzione del gruppo in Europa;

a maggio 2012 la Commissione europea ha aperto un'approfondita indagine sull'acquisizione di Inoxum da parte di Outokumpu al fine di verificare se questa operazione avrebbe potuto dare vita al principale produttore europeo di acciaio *inox* e la riduzione dai previsti 4 a 3 produttori *de facto* di prodotti piani in acciaio. Outokumpu ha quindi inoltrato alla Commissione europea, il 20 settembre 2012, una proposta alternativa, contenente la vendita degli impianti svedesi di Avesta e di 2 linee di produzione di acciaio *inox* dell'Ast di Terni, in maniera tale da adeguarsi al processo di verifica *antitrust*;

in seguito ai *market test* effettuati, in data 1° ottobre 2012, la Commissione europea ha comunicato l'esito negativo, ritenendo che tali misure non fossero sufficienti a consentire l'acquisizione di Inoxum. La richiesta dell'organismo di controllo del mercato ha ribadito la necessità che all'interno del perimetro comunitario vi siano almeno 4 produttori di acciaio *inox*. La commissione ha ritenuto che l'operazione proposta, al contrario, avrebbe invece condotto alla costituzione di 3 poli dell'inossidabile: Aperam, Acerinox e Outokumpu ulteriormente rafforzata. Con l'acquisizione dell'insieme di Inoxum, infatti, Outokumpu avrebbe raggiunto una quota del 52 per cento sul mercato per quanto riguarda la produzione di acciai laminati piani a freddo;

di fronte alle nuove indicazioni, il 9 ottobre 2012 Outokumpu ha pertanto diramato un comunicato con cui anticipava i contenuti della proposta definitiva alla Commissione europea: cessione degli stabilimenti di Terni ad eccezione del tubificio ed il trasferimento della linea più moderna per la produzione di acciaio lucido, con un potenziale da 130.000 tonnellate, in altro stabilimento del gruppo;

in seguito all'esito negativo di alcuni tentativi di acquisizione, mai formalizzati, del sito di Terni per mani europee (Aperam) ed italiane, ThyssenKrupp, nel novembre 2013, ha riacquisto, tra le altre, le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate (SDF, tubificio e Aspasiel). L'operazione si è perfezionata con l'approvazione dell'Unione europea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e sugli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Commissione ha ritenuto che l'acquisizione di AST da parte di ThyssenKrupp avrebbe preservato

una concorrenza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato dello spazio economico europeo dell'*inox*;

nei mesi successivi alla riacquisizione, la Regione Umbria e le istituzioni locali, insieme alle organizzazioni dei lavoratori, hanno più volte ribadito la necessità di ottenere maggiori e più dettagliate informazioni in merito alla portata e ai fini del passaggio proprietario che ha ricondotto lo stabilimento ternano nelle mani di ThyssenKrupp. È stata più volte richiesta alla proprietà, anche per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, la formalizzazione del piano industriale per AST, considerando punti irrinunciabili il mantenimento e la valorizzazione dell'attuale perimetro industriale, il mantenimento dei volumi produttivi e dei livelli occupazionali e l'attuazione di un programma di investimenti in coerenza con il piano europeo della siderurgia varato della Commissione europea e ai dettati della stessa emanati al momento dell'esito negativo del passaggio ad Outokumpu;

il 17 luglio 2014, una delegazione di ThyssenKrupp "Business area materials services" e AST si è recata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per incontrare il sottosegretario Graziano Delrio e le istituzioni locali. In questa sede, e successivamente presso il Ministero alla presenza del Ministro e delle sigle sindacali, ThyssenKrupp ha presentato le linee generali del nuovo piano industriale: articolato in una prospettiva biennale, individuerebbe 5 obiettivi fondamentali da perseguire: incremento di redditività, ottimizzazione della struttura produttiva, ottimizzazione dei costi, razionalizzazione della struttura del gruppo, aggiornamento delle procedure di *information technology*;

ThyssenKrupp prevede che tali obiettivi siano raggiunti attraverso: un aumento della produzione del "freddo", che dovrebbe passare dalle 411.000 tonnellate del 2013, a 540.000 tonnellate all'anno; una diminuzione della produzione del caldo fino a portarla a 350.000 tonnellate all'anno; il mantenimento della produzione di forgiati alle attuali 25.000 tonnellate all'anno, l'incremento della produzione di tubi da 65.000 a 80.000 tonnellate all'anno, un diverso e nuovo approccio commerciale, direttamente attraverso la struttura di ThyssenKrupp;

il piano presentato ipotizza, entro l'anno fiscale 2015-2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incrementare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occupazionali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli appalti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime; rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminuzione del 10 per cento del costo rispetto ai livelli contrattuali attuali; interventi sui costi dell'energia, migliorando o in ogni caso mantenendo, quindi prorogando oltre il 2016, le attuali condizioni di favore in termini di costo dell'energia; riportare nell'unico soggetto giuridico le società del gruppo (Aspasiel, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;

considerato che:

il piano presentato da ThyssenKrupp per AST, se applicato così come formulato, implicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto sia sull'occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell'indotto;

lo stesso piano non assicura il rafforzamento della posizione competitiva di AST e delle aziende del gruppo tenuto conto che dei complessivi 20 milioni di euro di ipotetici investimenti, quelli di cui si può avere ragionevole certezza, allo stato attuale ammonterebbero tra i 2 e 5 milioni di euro;

nelle scelte del piano, l'auspicato recupero di redditività di AST, a fronte delle consistenti perdite maturate negli ultimi 5 anni, dovrebbe essere conseguito agendo essenzialmente sul costo del lavoro tramite la riduzione della occupazione e dei contratti per l'azienda e ciò nonostante il costo del lavoro rappresenti una componente che incide per circa il 5-6 per cento sul fatturato di AST che supera annualmente i 2 miliardi di euro;

già nell'ottobre 2013, è stato raggiunto tra sindacati ed AST un accordo sia per il ricorso alla mobilità volontaria per 130 lavoratori rientranti nei requisiti pensionistici previsti prima della piena entrata in vigore della riforma Fornero di cui al decreto-legge n. 201 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e tale accordo ha determinato, con la piena disponibilità delle

organizzazioni sindacali, una riduzione di costi delle attività di AST pari a 27 milioni di euro;
il piano non prevede investimenti tecnologici adeguati al mantenimento di livelli di competitività necessari a preservare il potenziale produttivo dello stabilimento dai fisiologici fenomeni di obsolescenza tecnica, e parimenti non si riscontrano investimenti in ricerca e sviluppo in grado di differenziare le produzioni aziendali, puntare su nuove combinazioni di prodotto, acquisire nuovi mercati in considerazione dei forti livelli di sovra capacità produttiva esistenti a livello globale ed in particolare nei Paesi dell'Unione europea;
il piano, nel suo insieme, si configura come un processo di esclusiva ristrutturazione organizzativa e ricerca dell'equilibrio economico, non prospettando alcuna strategia di sviluppo industriale coerente con il ruolo riconosciuto anche dalla Commissione europea ad AST ed alle imprese del polo siderurgico ternano;
lo stesso profilo temporale del piano evidenzia una strategia di interventi finalizzati ad una dismissione del sito nel breve medio periodo e a una permanente riduzione della capacità e del potenziale produttivo di AST;
l'inaccettabile condotta della proprietà in questa fase cruciale per il futuro dell'industria siderurgica ternana, confermata, dopo la presentazione del *business plan*, dal disconoscimento degli accordi con le organizzazioni sindacali sulla gestione della cassa integrazione guadagni ordinaria e da un vistoso incremento del piano di fermo estivo degli impianti, manifesta evidente elementi di incompatibilità con i principi di responsabilità sociale dell'impresa e con gli stessi interessi generali e collettivi;
i contenuti e gli obiettivi del piano, inoltre, si pongono in palese contraddizione con le decisioni e gli indirizzi della Commissione europea in ordine alla garanzia di un mercato europeo concorrenziale grazie alla presenza di un quarto operatore oltre ai già presenti Outokumpu, Aperam e Acerinox;
il vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per la concorrenza, Joaquín Almunia, ha dichiarato in esito all'approvazione del riacquisto di alcuni degli *asset* di Outokumpu da parte di ThyssenKrupp: "La nostra priorità era garantire che, nonostante le difficili condizioni di mercato, le acciaierie di Terni trovassero il più rapidamente possibile un acquirente idoneo, proteggendo nel contempo la loro redditività. ThyssenKrupp ha assicurato che svilupperà AST come concorrente forte e credibile di Outokumpu e di altri operatori del mercato". Tuttavia, la posizione del commissario Almunia relativa al frazionamento del mercato comunitario ed alla sua suddivisione tra 4 operatori appare problematica anche alla luce del potenziale di sviluppo dell'industria europea;
la prospettiva del depotenziamento di AST, a seguito dei richiamati passaggi di proprietà, rischia di concretizzarsi in una transazione con mere finalità liquidatorie;
rilevato che:
il piano, così come formulato, rispetto ad una visione di equilibrio sul piano continentale, rischia di spostare l'asse produttivo di un settore strategico come quello degli acciai speciali e dei prodotti laminati verso Paesi del nord della UE, in palese contraddizione con le prospettive delineate, a suo tempo, dal piano di Outokumpu. Di fatto, si rischia di indebolire il sistema produttivo ed il potenziale di sviluppo del settore dell'acciaio in un Paese chiave nella UE e in un'area come quella del Mediterraneo alla prese con gravissimi problemi economici;
la Commissione europea dovrebbe poter riassumere in sé non solo il ruolo di garante della concorrenza in termini formali, ma anche l'esercizio attivo di un potere di controllo ed indirizzo economico tale da contemperare il complesso degli interessi in gioco secondo un approccio integrato con le questioni legate allo sviluppo ed alla competitività dei territori;
l'esito delle valutazioni sul piano industriale è comune e condivisa, sia da parte delle istituzioni locali e regionale sia dal Governo, che ha invitato ThyssenKrupp a considerare l'opportunità di rivederne i contenuti. Identiche valutazioni e giudizi sono stati espressi anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, della Acciai speciali Terni e delle aziende costituenti il polo siderurgico;
il piano viene meno agli impegni che la Commissione europea ha formalizzato e richiesto a ThyssenKrupp al momento della sua riacquisizione della proprietà di AST e non può, quindi, rappresentare una seria e credibile base di discussione;

osservato che:
l'area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con caratteristiche peculiari e strategiche, vista l'integrazione del polo siderurgico e quello chimico e meccanico, costituito da grandissimi complessi industriali colpiti dal declino del mercato tradizionale di appartenenza, che necessita di strumenti specifici, in coerenza con la legislazione vigente, di sostegno alla sua reindustralizzazione;
in tale contesto, AST rappresenta una componente imprescindibile della matrice produttiva dell'Umbria e dell'intero Paese oltre a tratto costituente ed essenziale del capitale sociale e territoriale di Terni e dell'intera regione e perciò è necessario che AST possa contare su prospettive di recupero credibili in termini di redditività e di generazione di valore, in una fase di dura crisi economica: è quindi fondamentale costituire strumenti di politica industriale *ad hoc* a partire da quelli volti al sostegno delle produzioni di base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili;
la strategia di politica industriale nazionale nei comparti manifatturieri primari deve essere iscritta nell'alveo del piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile oggetto di comunicazione dell'11 giugno 2013 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo ed al comitato delle regioni;
il turno di presidenza italiana del semestre europeo può rappresentare un'importante opportunità per ridare slancio alla crescita, sostegno agli investimenti produttivi ed a questo fine confermare la centralità delle politiche per lo sviluppo dell'industria e della manifattura europea,
impegna il Governo:
1) a costituire una "cabina di regia" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione delle parti interessate e delle istituzioni coinvolte, per affrontare in maniera condivisa le questioni di strategia legate in particolare:
a) alla riconsiderazione del piano ed alla sua contestualizzazione rispetto alla prospettiva industriale del polo siderurgico di Terni rispetto ad un orizzonte che vada oltre lo scenario del piano di ristrutturazione presentato;
b) alla relazione con la Commissione europea sui temi dell'equilibrio concorrenziale sul mercato europeo e sulle politiche per l'acciaio e la siderurgia;
c) al sistema di relazioni con il complesso degli *stakeholder*;
d) agli spazi che possono essere individuati per un percorso di supporto nazionale allo sviluppo e alla continuità operativa di un'infrastruttura industriale essenziale come quella rappresentata dagli impianti siderurgici di Terni;
2) a promuovere presso la UE ogni utile iniziativa al fine di richiamare in modo puntuale e cogente il valore strategico che AST ricopre per l'economia nazionale, sollecitando un impegno a valutare positivamente l'integrità del polo siderurgico ternano in coerenza e nel rispetto delle pronunce e delle decisioni formali della Commissione europea;
3) a richiamare ThyssenKrupp al rispetto degli impegni su investimenti, competitività e concorrenza, che la Commissione europea ha formalmente richiesto al momento del perfezionamento dell'operazione di riacquisizione di AST;
4) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuovere la redazione di un nuovo industriale che preveda:
a) condizioni di competitività e sostenibilità delle produzioni del polo siderurgico di Terni in una prospettiva di valorizzazione del patrimonio di competenze produttive proprie dell'area ternana e di sviluppo dei fattori di integrazione del sito AST;
b) la predisposizione di investimento idonei a preservare i livelli tecnologici degli impianti e delle produzioni del sito;
c) il mantenimento dei livelli occupazionali e di sicurezza dei lavoratori, sia nelle imprese del perimetro del polo siderurgico che in quelle dell'indotto;
d) il raggiungimento di un più elevato livello di compatibilità ambientale, nel rispetto del piano della siderurgia europea;
5) ad attivare specifici interventi, coerenti con la legislazione vigente, di sostegno alla

reindustrializzazione dell'area ternana, che nel suo insieme rappresenta un'area produttiva con caratteristiche peculiari e strategiche, considerata la concomitante presenza del polo siderurgico e di quello chimico e meccanico;
6) a prevedere il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti e l'utilizzo del Fondo strategico italiano, per favorire il rilancio e lo sviluppo del sito integrato di Terni ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.
(1-00300)
Interrogazioni
VACCARI - *Al Ministro dell'interno* -
(3-01169)
(*Già* 4-01576)
VACCARI, Rita GHEDINI, BROGLIA - *Al Ministro dell'interno* -
(3-01170)
(*Già* 4-01874)
VACCARI, GIOVANARDI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* -
(3-01171)
(*Già* 4-02123)
FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, PANIZZA, LAI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:
"negli ultimi anni la dimensione economica dello sport e del suo indotto ha raggiunto livelli tali da posizionarlo tra i principali settori per l'impatto generato sul PIL mondiale": lo ha dichiarato l'assessore per lo sport della Regione Liguria Matteo Rossi nell'ambito del *festival* dello sport 2014;
Federico Capraro, presidente degli albergatori Unascom, afferma che il turismo d'affari è in calo e il futuro è nei grandi eventi e nelle grandi rassegne sportive;
per il presidente della Camera di commercio di Venezia Giuseppe Fedalto, "la Venicemarathon è il più importante evento per il nostro territorio in termini di indotto economico, visibilità e promozione del territorio";
si legge in un articolo di "Nannimagazine" del 2 febbraio 2010: "Turismo sportivo: una miniera per l'economia italiana, ma ancora poco esplorata. A parte alcune regioni particolarmente virtuose, l'Italia non gli ha ancora tributato l'importanza che invece, come dimostrano le cifre intorno a cui ruota il suo business, meriterebbe. Il turismo sportivo rappresenta un terreno ancora poco esplorato eppure molto fertile, almeno a giudicare dai risultati più che positivi raccolti da quelle regioni che vi investono risorse economiche, ma soprattutto organizzative", articolo in cui viene intervistato Nicola Tomesani, direttore dell'Unità sport e turismo di Econstat, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore turistico;
"La maratona rappresenta per Firenze una grande vetrina internazionale grazie ai tanti stranieri, oltre 2800, ai moltissimi italiani provenienti da altre regioni (...). Presenze che rappresentano un dato importante anche per l'indotto economico cittadino, da una prima stima possiamo parlare di più di 23 mila pernottamenti nelle strutture ricettive fiorentine per atleti, amici e familiari al seguito, con una permanenza nella media per persona che si avvicina ai tre giorni. Un evento che non è solo sportivo, ma che rappresenta anche un importante momento di incentivazione del turismo in un periodo tradizionalmente meno appetibile, con una ricaduta importante su strutture ricettive, ristoranti, locali e negozi della città, da non trascurare in un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo", queste la parole di Giancarlo Romiti, presidente del comitato organizzatore della "Firenze Marathon", in un comunicato stampa del 3 dicembre 2009;
considerato che:
il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", e il decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori

semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", prevedono una serie disposizioni volte ad accertare l'idoneità fisica per coloro che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica;
le disposizioni si applicano anche agli stranieri che arrivano in Italia solo in occasione di eventi sportivi (*running*, ciclismo, sci di fondo, eccetera) a cui vogliono partecipare attivamente;
tale applicazione costringe gli organizzatori ad effettuare i controlli sulla certificazione medica e i partecipanti stranieri a presentare certificazione medica non richiesta nel Paese d'origine;
tale incombenza rappresenta per gli stranieri motivo per disertare gli eventi sportivi organizzati nel nostro Paese e andare a disputare gare e competizioni in altre nazioni ove non vigono analoghe disposizioni relative alla certificazione medica;
considerato altresì che per una nazione come l'Italia è di tutta necessità assumere tra i propri obiettivi di politica economica il mantenimento di una forte posizione di *leadership* nel turismo sportivo e che risulta quindi necessario incrementare la presenza turistica proveniente dall'estero,
si chiede di sapere se non sia il caso di prevedere specifiche disposizioni normative volte ad esentare gli stranieri che intendano partecipare ad eventi sportivi dalla normativa attualmente vigente in Italia sull'accertamento obbligatorio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica e a permettere, così come avviene in tutti gli altri Paesi della UE (ad eccezione della Francia), che la partecipazione avvenga solo ed esclusivamente dietro presentazione di un'autocertificazione, oppure in base alle norme vigenti nel Paese di provenienza.
(3-01172)
GRANAIOLA, AMATI, CIRINNA', VALENTINI, SILVESTRO, COCIANCICH, DIRINDIN, FISSORE, ZANONI, FAVERO, MATTESINI, PADUA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in Italia è vietata l'uccisione di animali in assenza di presupposti idonei e l'uccisione di animali "non necessitata" è un reato previsto dall'articolo 544-*bis* del codice penale punibile con la reclusione fino a 18 mesi;
ciò nonostante, il prefetto di Foggia ha emesso un'ordinanza nella quale dà mandato alle forze dell'ordine di "provvedere all'abbattimento degli animali vaganti, limitatamente al territorio del Comune di Vieste, nel caso in cui gli stessi dovessero creare una situazione di pericolo concreto per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione stradale";
si tratterebbe di animali da pascolo, come ovini, bovini e cavalli che, a causa dell'incuria dei proprietari vagano in uno stato di abbandono tra campeggi e strade di traffico; tuttavia il provvedimento appare non solo illegittimo ma anche pericoloso proprio ai fini di quella incolumità dei turisti e dei cittadini che si pretenderebbe di voler tutelare;
il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale a seguito dell'ordinanza prefettizia saranno impegnati a intervenire tempestivamente e, "valutata l'impossibilità di adottare ulteriori atti dissuasivi per l'allontanamento del pericolo, provvedono all'abbattimento dell'animale con idoneo armamento";
per idoneo armamento, al quale si riferisce l'ordinanza del prefetto di Foggia, appoggiata dal sindaco di Vieste, si indicano fucili e carabine, con i quali uccidere l'animale, magari in un campeggio o su una statale davanti agli occhi dei turisti, molti dei quali bambini e dei cittadini residenti;
non sembra opportuno affrontare il problema degli animali vaganti, che in altre parti del Paese è stato da tempo risolto con metodi non cruenti e di costo limitato come i recinti elettrici a bassa tensione, ricorrendo a una misura crudele e inutile, che non tiene conto delle responsabilità dei proprietari e non li obbliga in alcun modo a rispettare le leggi;
gli animali allevati devono essere iscritti per legge alle relative anagrafi e, per i legittimi proprietari, può configurarsi anche il reato di abbandono, inoltre i costi relativi alle recinzioni che, uniche possono evitare lo sconfinamento degli animali da pascolo sulle strade, deve ricadere con tutta evidenza sui proprietari medesimi e non sulla collettività;
è del tutto evidente che le forze di polizia devono essere impegnate a monte nei controlli per verificare l'iscrizione degli animali nell'anagrafe e nel comminare le relative sanzioni ai proprietari;
l'ordinanza è stata emanata a seguito di incontri con le parti sociali che hanno escluso la presenza delle associazioni animaliste, in assenza di un'adeguata istruttoria volta ad individuare metodi alternativi

non cruenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché l'ordinanza sia ritirata al più presto e siano ricercati ed adottati metodi alternativi, evitando in tal modo sia l'abbattimento degli animali che il rischio di pericolose sparatorie tra i turisti e i cittadini di Vieste.
(3-01173)
D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, BRUNI, BRUNO, IURLARO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:
con nota prot. n. S.I/75926 del 17 settembre 2013, in attuazione del programma ispettivo per l'anno 2013 il ragioniere generale dello Stato, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonché dell'art. 60, comma 5, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha disposto l'esecuzione di una verifica amministrativo-contabile nei confronti dell'Azienda sanitaria locale di Bari ed accertamenti in relazione all'interrogazione parlamentare 4-08644 della Senatrice Adriana Poli Bortone durante la XVI Legislatura relativa alla chiusura di alcuni reparti dell'ospedale di Monopoli (Bari);
risulta agli interroganti che la verifica degli ispettori incaricati si è incentrata sui specifici argomenti di indagine come la gestione economico-finanziaria dell'Azienda, con particolare riguardo alla situazione debitoria nei rapporti con i fornitori di beni e servizi e con le strutture accreditate ed eventuali aggravi di spesa per costi aggiuntivi, l'osservanza degli obblighi di contenimento della spesa di personale e modalità di gestione del ricorso a consulenze ed a servizi esterni con esclusivo o prevalente impiego di personale, le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, con particolare riferimento all'attività svolta all'esterno e stato di attuazione del processo di riconduzione di tale attività all'interno delle strutture aziendali, le modalità di instaurazione e di regolazione dei rapporti con le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero e ambulatoriali, con particolare riferimento ai criteri di remunerazione ed all'attività di controllo su eventuali comportamenti opportunistici, le spese per acquisti di beni e servizi e le modalità di gestione del patrimonio immobiliare;
considerato che:
secondo quanto riportato da "La Gazzetta del Mezzogiorno" edizione di Puglia e Basilicata del 25 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe denunciato alla Corte dei conti e alla competente Procura della Repubblica l'Asl di Bari per aver prodotto, tra le altre, "una mera integrazione stipendiale" a favore di *manager*, dirigenti dell'Asl e altro personale, che potrebbero aver percepito compensi non dovuti;
secondo le indiscrezioni di stampa, si sarebbe posta in essere una gestione della contabilità "in contrasto con le norme in vigore" che avrebbe comportato un esborso complessivo che ammonta, per 5 anni, a non meno di 24 milioni di euro;
in particolare, gli ispettori ministeriali, nella relazione inviata alla Corte dei conti e alla Procura di Bari, avrebbero elencato, come riportato anche dallo stesso quotidiano il 24 luglio, ben 63 elementi critici;
in tema di ricoveri sembrerebbe che le strutture private, a fronte di un numero di posti letto nettamente inferiore rispetto al numero dei posti letto degli ospedali pubblici, abbiano registrato un numero quasi paritario di ricoveri producendo un fatturato superiore sia per costo a posto letto che per costo complessivo dei ricoveri;
anche i permessi dei medici sarebbero finiti nel mirino: gli ispettori avrebbero registrato un numero esorbitante di permessi cui sommare un numero di prestazioni aggiuntive pagate indebitamente (come si legge in un articolo del 30 luglio);
preso atto che:
a giudizio degli interroganti le valutazioni e le contestazioni presentate nella relazione dell'indagine ispettiva rappresentano un quadro allarmante e inquietante che costituisce l'ultimo dei fatti di *mala gestio* verificatisi in Puglia;
dal 2007 al 2013, la Giunta regionale, al fine di garantire il ripiano del *deficit* sanitario sottoposto a

piano di rientro, ha imposto ai cittadini pugliesi tasse regionali aggiuntive per un totale di 1,865 miliardi di euro, introducendo aumenti di Irpef, Irap, gas metano, deposito rifiuti in discarica, accise sulla benzina e *ticket* regionali per ricette di visite specialistiche anche per cittadini esenti;
a fronte di tale sacrificio della collettività, la sanità pugliese non ha ottenuto alcun beneficio sul versante dei servizi sanitari a cui è difficile accedere in condizioni di efficienza anche in considerazione delle liste d'attesa e della mobilità passiva extraregionale;
preso atto, inoltre, che:
il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha potenziato l'istituto del commissario per la *spending review*;
l'attività del commissario riguarda le spese delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con l'ausilio di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
l'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito il 7 agosto 2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", ha stabilito che "I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione";
in particolare i commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 definiscono le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione tra cui la verifica della corretta predisposizione del piano e della relazione sulla *performance* delle amministrazioni centrali e, a campione, l'analisi degli enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi (lett. *c)* del comma 6), oltre ai compiti di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione (comma 5), di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione (comma 5, lett. *b)*), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale degli enti e delle istituzioni pubbliche (comma 6, lett. *h)*),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza della relazione inviata dagli ispettori alle competenti autorità e quali siano le loro valutazioni;
se siano a conoscenza di procedimenti avviati dalla Corte dei conti e quali siano;
se non ritengano opportuno di dover esercitare immediatamente tutti i poteri ispettivi e richiedere anche l'intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e del commissario per la *spending review* al fine di verificare il corretto governo della spesa in tutte le Aziende sanitarie locali della Regione Puglia;
se e quali provvedimenti urgenti e definitivi, ciascuno per quanto di competenza, intendano porre in essere, al fine di prevenire e contrastare ogni fenomeno di scorretta o illecita gestione delle risorse economiche, destinate al finanziamento della sanità pugliese.
(3-01174)
FUCKSIA, CIAMPOLILLO, MORRA, PUGLIA, PAGLINI, DONNO, DE PETRIS, REPETTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il 5 agosto 2014, sul "Corriere del Mezzogiorno", è apparsa la notizia, ripresa successivamente dall'ANSA e da numerosissime altre testate, relativa all'emanazione, da parte della Prefettura di Foggia, di un'ordinanza nella quale si dà mandato alle forze dell'ordine di "provvedere all'abbattimento degli animali vaganti, limitatamente al territorio del comune di Vieste, nel caso in cui gli stessi dovessero creare una situazione di pericolo concreto per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione stradale";
secondo quanto prescrive il dispositivo prefettizio, possono essere abbattuti animali da pascolo quali ovini, bovini e cavalli;
l'adozione del provvedimento sarebbe stata richiesta dal Comune di Vieste per i numerosi episodi che

avrebbero visto ovini, bovini ed equini sconfinare dai loro pascoli o vagare per le strade, causando anche gravi incidenti;
la questione era stata discussa in due riunioni svoltesi presso la Prefettura di Foggia il 19 e 26 giugno 2014 alla presenza del prefetto Luisa Latella, del sindaco di Vieste Ersilia Nobile, ma anche di una rappresentanza degli allevatori. Ai due incontri, ne è seguito un terzo l'11 luglio in cui sono state discusse, definite e approvate le modalità di abbattimento degli animali "vaganti e pericolosi". Pertanto qualora venga segnalata la presenza di un animale che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità o per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale si impegnano ad intervenire tempestivamente e "valutata l'impossibilità di adottare ulteriori atti dissuasivi per l'allontanamento del pericolo, provvedono all'abbattimento dell'animale con idoneo armamento", ossia con un fucile o con un carabina;
la Lega antivivisezione (LAV), con una diffida, ha chiesto al prefetto di Foggia l'immediato ritiro dell'ordinanza. L'associazione animalista ha sollevato formalmente la questione dell'illegittimità del provvedimento nella parte in cui dispone l'uccisione degli animali in assenza di presupposti idonei, elemento che potrebbe configurare l'ipotesi di reato di uccisione di animali "non necessitata", previsto dall'articolo 544-*bis* del codice penale e punibile con la reclusione fino ai 18 mesi, come si legge in una nota dell'associazione;
considerato che, a parere degli interroganti:
una simile ordinanza corre il rischio di aprire la strada ad un indiscriminato via libera all'uccisione di animali, con il pericolo che venga applicata anche presso altri Comuni nel resto d'Italia. Il contenuto dell'ordinanza appare di violenza assolutamente incomprensibile: per tutelare la pubblica sicurezza si prevede la possibilità di uccidere l'animale seduta stante con un colpo di fucile;
le esigenze relative alla pubblica incolumità potrebbero essere risolte con metodi del tutto differenti e sicuramente meno barbari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non reputi doveroso porre in essere le opportune misure volte all'immediata sospensione ed al conseguente ritiro dell'ordinanza al fine di evitare abbattimenti illegittimi e valutare, con un'adeguata istruttoria, metodi alternativi non cruenti, adatti a risolvere la problematica.
(3-01175)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ASTORRE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data venerdì 1° agosto 2014 si è svolta la seduta del Consiglio comunale di Anzio (Roma) per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;
tale seduta era stata convocata alle ore 10;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
né al primo appello, alle ore 10.15, né al secondo, alle ore 10.45, si sarebbe stati in presenza del numero legale;
l'articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale di Anzio in materia di numero legale e validità delle sedute recita: «All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il segretario generale procede all'appello nominale dei consiglieri. Qualora gli stessi non siano presenti nel numero necessario, per la validità della seduta, il segretario generale procederà a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo. Trascorsa un'ora senza che sia raggiunto il quorum prescritto, il presidente ne disporrà menzione al verbale, dichiarando deserta la seduta»;
il presidente del Consiglio comunale avrebbe proceduto ad ulteriori appelli oltre l'ora prevista, fino a che non si sarebbe raggiunto il *quorum* per l'apertura del Consiglio, non rispettando l'art. 24 citato;
il Consiglio, alla presenza dei soli consiglieri di maggioranza e in palese violazione del regolamento comunale, avrebbe approvato il bilancio di previsione 2014;
tenuto conto che in data 28 luglio i consiglieri di maggioranza Andrea Mingiacchi, Maria Teresa Lo Fazio e Ivano Bernardone avrebbero scritto una lettera al prefetto di Roma, avente per oggetto il

"rispetto delle prescrizioni dell'art. 239 D.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte del consiglio comunale", nella quale avrebbero segnalato che gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio non sarebbero stati trasmessi ai consiglieri nei termini previsti dal testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 citato, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in essere un approfondimento di quanto accaduto, mettendo in atto tutte le misure volte al ripristino della legalità e della trasparenza nel Comune di Anzio.

(3-01176)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel mese di ottobre 2013, l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato nella provincia di Lecce, su alcune specie vegetali e in particolare su olivo, la presenza del batterio Xylella fastidiosa, patogeno da quarantena;

il 21 ottobre 2013 l'Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione europea della presenza dell'organismo patogeno nel proprio territorio in due aree separate della provincia di Lecce;

si è trattato della prima volta in cui è stata confermata la presenza dell'organismo nel territorio dell'Unione;

con delibera della Giunta regionale n. 2023 del 29 ottobre 2013 la Regione Puglia, in condivisione con la Commissione europea e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha previsto specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e l'abbattimento delle piante risultate infette;

in seguito alle ispezioni eseguite non è emersa alcuna presenza dell'organismo nelle province limitrofe di Brindisi e Taranto;

il 25 novembre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di garantire che l'organismo specificato non si diffondesse nel resto dell'Unione, ha imposto il divieto di circolazione in uscita da zone che potrebbero contenere piante infette;

la Regione ha attivato il piano di monitoraggio su tutto il territorio regionale suddividendolo in maglie, all'interno delle quali sono stati effettuati campionamenti di materiale vegetale da piante ospiti della Xylella fastidiosa, che sono stati sottoposte a specifiche analisi fitosanitarie presso laboratori accreditati dalla Regione Puglia;

le indagini delle autorità italiane, così come i dati tecnici e scientifici disponibili, hanno confermato che le piante di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L, e Vinca L. sono piante ospiti dell'organismo patogeno. Tenuto conto degli elementi disponibili è verosimile che anche le piante di Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L. possano essere piante ospiti. Le misure dovrebbero pertanto applicarsi alle piante destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, di tutte queste piante citate;

considerato che:

a partire dal mese di aprile 2014 sono iniziate le attività di eradicazione degli olivi, d'intesa con il comitato istituito dall'Unione europea, per far fronte all'emergenza Xylella;

il 23 luglio 2014 la Commissione europea ha adottato una nuova decisione relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del batterio (Well e Raju);

il 28 luglio 2014 la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per il contenimento della diffusione del batterio *sub specie pauca* del ceppo CoDiRO e la prevenzione e il contenimento del complesso del disseccamento rapido dell'olivo;

tenuto conto che:

l'articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", ha stanziato 5 milioni di euro per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale e per il potenziamento dei sistemi di

monitoraggio e controllo;
l'articolo 1, comma 9, prevede che una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possa essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo;
l'università degli studi di Bari, il Sinagri e la Coldiretti hanno stimato in 125.000 euro il danno per un'azienda di medie dimensioni;
oltre alle aziende olivicole, occorre preservare tutto il comparto vivaistico regionale che nel Salento detiene primati nazionali come quello delle barbatelle, del settore frutticolo e del florovivaismo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, d'intesa con la Regione Puglia e la Commissione europea, anche a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, intenda adottare un piano specifico per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, che preveda interventi compensativi e di ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate nonché attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione alle spese effettivamente sostenute;
se abbia l'intenzione di rendere disponibili le risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2014, con particolare riferimento al potenziamento delle attività del Servizio fitosanitario regionale e all'implementazione delle attività di controllo realizzate dai laboratori accreditati dalla Regione Puglia.
(4-02608)
PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, MANGILI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", al comma 6 dell'art. 9 (rubricato "Richieste di avviamento"), stabilisce che "I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare (...) agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1" e che "I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico";
considerato che:
risulta agli interroganti che l'ufficio del collocamento obbligatorio della Provincia di Napoli, con sede in via Poggioreale, non consenta l'accesso ai dati agli iscritti e non applichi alcun principio di trasparenza, non permettendo ai soggetti che abbiano interesse a visionare l'intera graduatoria, ma fornendo solo le informazioni relative alla loro personale posizione;
a parere degli interroganti ciò lede l'interesse dei cittadini disabili in quanto viene loro negata la possibilità di conoscere gli elementi utili per far valere i propri diritti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali provvedimenti intenda adottare, nei limiti delle proprie competenze, per garantire l'applicazione della normativa sull'intero territorio nazionale, evitando ogni forma discriminatoria dei diritti dei cittadini che versano nelle condizioni previste dalla legge;
se non ritenga che gli uffici dedicati al collocamento obbligatorio debbano rendere trasparenti e pubblici i dati circa il numero dei cittadini con disabilità, collocati in graduatoria, che vengono assunti mensilmente dalle aziende che ne hanno fatto richiesta, al fine di consentire a chi vi abbia interesse di poter mettere in atto ogni strumento utile per la salvaguardia dei propri diritti;
se non consideri, al fine di rendere trasparenti i dati utili ai soggetti con disabilità inseriti nelle graduatorie e in ossequio al diritto alla *privacy*, di rendere fruibili i dati relativi ai prospetti informativi, considerando che l'informazione da fornire all'utenza a parere degli interroganti dovrebbe esplicarsi

nella configurazione dei dati relativi in particolare alla denominazione dell'azienda, al codice fiscale e al numero dei posti scoperti da destinare ai lavoratori disabili.

(4-02609)

PUGLIA, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, MANGILI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SANTANGELO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con ordinanza sindacale n. 61 del 13 giugno 2014, avente ad oggetto i provvedimenti di viabilità in esito alle manifestazioni del luglio sammaritano, il comandante della Polizia municipale del Comune di Santa Maria la Carità (Napoli) provvedeva a ordinare il divieto di sosta nel parcheggio comunale di piazza Borrelli e in molte aree adiacenti al centro cittadino per il periodo di giugno e luglio 2014, al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni, cosi come richiesto dal legale rappresentante dell'associazione Pro loco, patrocinate dal Comune di Santa Maria la Carità, come da delibera del Consiglio comunale n. 17 del 6 febbraio 2014;

l'associazione Pro loco, come emerge dagli articoli pubblicati sulla stampa locale ("Il Gazzettino vesuviano" del 26 maggio e "Metropolis" del 4 luglio 2014), in campagna elettorale si sarebbe schierata politicamente a favore della lista facente capo all'amministrazione risultata eletta, nell'ambito della quale vi sono congiunti stretti dei membri del direttivo della stessa associazione Pro Loco;

l'ordinanza segue il rilascio dell'autorizzazione n. 6436 del 29 aprile 2014, priva di pareri tecnici di competenza, per l'utilizzo del suolo pubblico dell'unico parcheggio pubblico del centro cittadino dove insistono la maggior parte di esercizi commerciali della cittadina, la chiesa principale, le scuole, nonché gli uffici dell'ambulatorio Asl e gli uffici comunali;

la stessa ordinanza vieta per lunghi periodi, seppur temporaneamente, la sosta in tutte le aree adiacenti al centro cittadino, comprese le aree di sosta destinate ai portatori di *handicap*;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

tale decisione comunale ha assunto notevole rilievo per la cittadinanza e molti cittadini e commercianti hanno manifestato il proprio disappunto e perplessità circa l'opportunità di procedere alla chiusura dell'unica area di parcheggio pubblico del centro cittadino;

il parcheggio, anche in circostanze ordinarie, è ritenuto insufficiente a servire la cittadinanza sammaritana, in modo particolare nei momenti più critici della giornata, ma nonostante ciò viene spesso autorizzato il suo utilizzo, per lunghi periodi, come spazio dove svolgere fiere o sagre promosse da associazioni locali;

in data 12 giugno 2014 veniva notificata al Comune una diffida, a cui non è stata fornita risposta, a provvedere *ad horas* alla rivalutazione dell'interesse pubblico in relazione al procedimento amministrativo interdittivo;

su analogo argomento, in data 13 febbraio 2014 il primo firmatario del presente atto ha presentato l'interrogazione 4-01693 a cui non è stata data risposta;

considerato altresì che:

l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, testo unico degli enti locali, stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

il decreto ministeriale 5 agosto 2008 specifica che per "incolumità pubblica" si intende "l'integrità fisica della popolazione", mentre per "sicurezza urbana" si fa riferimento a "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

considerato infine che a parere degli interroganti il provvedimento di ordinanza non evidenzia alcuno dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, né fa riferimento ad un'istruttoria, né evidenzia il

motivo di necessità ed urgenza a legittimazione del provvedimento autoritativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intervenire presso l'amministrazione coinvolta al fine di verificare la regolarità delle procedure adottate relativamente all'utilizzo del parcheggio pubblico di Santa Maria la Carità nell'ambito di manifestazioni locali e, qualora si verificassero incongruenze, assumere tutte le azioni ritenute necessarie, a tutela dell'interesse pubblico.
(4-02610)
GIBIINO, ALBERTI CASELLATI, ALICATA, AMORUSO, ARACRI, AURICCHIO, BOCCA, CARDIELLO, CERONI, D'AMBROSIO LETTIERI, FALANGA, FLORIS, GALIMBERTI, GASPARRI, GIRO, IURLARO, MALAN, MANDELLI, MATTEOLI, MESSINA, MINZOLINI, PELINO, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI, SCOMA, SERAFINI, VILLARI, ZIZZA, ZUFFADA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, Mario FERRARA, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE, AIELLO, AUGELLO, BILARDI, FORMIGONI, TORRISI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, VOLPI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il mercato delle automobili in Italia nel mese di maggio 2014, in termini di vendita di nuove automobili, ha perso il 3,8 per cento rispetto all'anno precedente;
il gruppo Fiat ha immatricolato in Italia a maggio 36.720 vetture, ben l'11,03 per cento in meno rispetto allo stesso mese del 2013, quando erano state immatricolate 41.273 vetture. La quota mercato del gruppo è scesa dal 30,16 per cento dello scorso anno al 27,9 per cento, in flessione del 2,26 per cento;
dai dati pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è emerso altresì che, nel mese di maggio 2014, sono stati registrati 349.883 trasferimenti di proprietà di auto usate, in calo del 9,99 per cento rispetto a maggio 2013, durante il quale ne furono registrati 388.727;
per quanto concerne la Fiat, nei primi 5 mesi del 2014, ha immatricolato oltre 177.000 vetture, con una flessione dell'1,32 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013. La quota mercato però è passata dal 29,48 per cento dei primi 5 mesi del 2013 al 28,20 per cento dei medesimi mesi del 2014, con una flessione negativa dell'1,28 per cento. A maggio, il marchio del gruppo che ha registrato il calo maggiore è stato quello dell'Alfa Romeo (con un calo del 18,86 per cento), seguito da Fiat (12,40) e Lancia (con un calo del 6,27 per cento);
l'eccezione negativa dell'Italia non ha bloccato però la crescita del mercato europeo dell'auto che, sempre nel mese di maggio, ha ottenuto il nono aumento consecutivo, con 1.133.727 consegne ed un incremento del 4,3 per cento nei Paesi dell'Unione europea e dell'Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera);
la crescita più rilevante, in termini percentuali, è stata registrata nei Paesi che non hanno adottato la moneta unica (con un aumento del 7,8 per cento) mentre l'eurozona ha registrato un incremento del 3,3 per cento;
il presidente di Centro studi promoter, dottor Gian Primo Quagliano, rileva inoltre che, nell'eurozona, sono i Paesi della fascia meridionale ad aver fatto registrare i progressi più consistenti per recuperare gli effetti negativi "delle politiche di austerità imposte da Bruxelles": la Grecia è cresciuta del 42,3 per cento, il Portogallo del 36,5, Cipro del 24,2 e la Spagna del 18,9 per cento. Unica eccezione, l'Italia, in flessione complessiva del 3,8 per cento;
considerato che:
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, in data 28 luglio ha affermato che vi sarebbero al vaglio dell'Esecutivo strumenti diversi dagli incentivi classici, sul modello della defiscalizzazione degli edifici, per far fronte alla grave e perdurante crisi del mercato automobilistico italiano;
il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, durante la discussione in 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) dell'AS 1120, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", ha depositato l'emendamento 6.321 all'rt. 6 del disegno di legge volto alla soppressione del superbollo introdotto dal

Governo Monti nel 2011 con l'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 38 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
dopo un acceso dibattito in Commissione ha ritirato l'emendamento e lo ha convertito in ordine del giorno (G/1120/164/5) che il Governo Letta ha accolto;
a giudizio degli interroganti né il precedente Governo Letta né l'attuale Renzi hanno fatto nulla per rimediare agli errori del passato cancellando l'iniqua tassa che ha concorso a diminuire gli introiti per lo Stato di oltre 7 miliardi di euro;
ciò ha causato la perdita di migliaia di posti di lavoro, ha fatto calare drasticamente fatturati aziendali e ha costretto le imprese a delocalizzare all'estero la produzione;
il balzello che il Governo Monti riteneva che potesse creare svariati milioni di euro di gettito per le casse dell'erario, in realtà, ha causato esclusivamente un mancante introito di IVA derivante dalla diminuzione della vendita delle autovetture e, di conseguenze, dalla tasse di registro, dal bollo e dai profitti aziendali,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione della crisi del mercato automobilistico italiano;
se ritengano di assumere iniziative di competenza per promuovere la soppressione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 e in caso negativo quali misure alternative voglia adottare per ridurre la pressione fiscale nel campo automobilistico;
se ritengano di assumere iniziative volte alla riduzione delle accise sui carburanti e in particolare quelle relative a situazioni non più emergenziali.
(4-02611)

Mauro Maria MARINO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola italiana vive una situazione di forte carenza e inadeguatezza, nonostante l'unanime riconoscimento del valore formativo e culturale di tali discipline per il giovane cittadino europeo. Infatti, così come raccomandato in molteplici documenti dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, l'acquisizione di una corretta visione interculturale del mondo, nonché la possibilità di sfruttare pienamente le risorse offerte dalla libera circolazione in Europa passano attraverso le opportunità di un apprendimento di almeno due lingue straniere (generalmente inglese e una seconda lingua comunitaria);
in quasi tutti i Paesi dell'Unione l'offerta di insegnamento di più lingue straniere nei vari indirizzi di studio è certamente più diffusa e capillare di quanto non sia in Italia;
i recenti interventi di riforma della scuola media di secondo grado hanno estromesso lo studio di una seconda lingua straniera dai curricoli dei licei, in specifico dallo scientifico, dal classico e dal liceo delle scienze umane;
presso tali licei il monte ore curricolare assegnato è tra i meno elevati, vale a dire 27 ore per tutti i bienni e tra le 30 o 31 ore per i trienni;
in un siffatto quadro orario appare non solo possibile, ma assolutamente auspicabile, reintrodurre lo studio di una seconda lingua straniera comunitaria, anche in vista del proseguimento degli studi in ambito universitario, dove i diplomi e le lauree magistrali a carattere binazionale si stanno consolidando in molti atenei italiani;
considerato che la conoscenza di una sola lingua straniera, infatti, pregiudica considerevolmente la scelta di un *curriculum* internazionale, da parte degli studenti, tranne quelli provenienti dal solo liceo linguistico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e imprescindibile che anche agli studenti italiani, al pari di quelli europei e della maggior parte di quelli extraeuropei, lo Stato garantisca la possibilità di apprendere almeno due lingue straniere nel corso degli studi, al fine di offrire loro la possibilità di inserirsi e di competere all'interno di una realtà europea e mondiale sempre più ricca ed articolata,

sotto il profilo linguistico, culturale e professionale;
se, a tal fine, non ritenga necessario prevedere nei curricoli dei licei di ogni indirizzo l'insegnamento, di 3 ore nel biennio e 3 ore nel triennio, di una seconda lingua straniera comunitaria a scelta dell'utenza tra quelle previste dal sistema scolastico italiano, o, in alternativa, la possibilità di optare per lo studio di una di tali discipline, assegnando ai singoli istituti scolastici l'organico di diritto necessario per assicurare stabilità e certezza all'offerta dell'insegnamento aggiuntivo.
(4-02612)

SPILABOTTE, SCALIA - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
lo stabilimento militare propellenti di Fontana Liri (Frosinone) nacque nel 1893, consistente in un comprensorio di oltre 64 ettari nei territori di Fontana Liri e di Monte San Giovanni Campano, ricadente a cavallo del fiume Liri, che grazie allo stesso fiume era completamente autonomo sotto il profilo energetico ed idrico;
negli anni ha raggiunto una capacità lavorativa di oltre 1.000 unità, ed è stata una risorsa per tutti i paesi delle media valle del Liri, da Sora a Cassino;
dal 2003 lo stabilimento è gestito dall'Agenzia industrie difesa ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni, ed attualmente impiega poco più di 100 unità lavorative pur disponendo di impianti di produzione per nitrocellulose, nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l'effettuazione di *test* di prova chimico-fisici e balistici sui propellenti, sulle materie prime, eccetera;
dal 2003 ad oggi, non avendo mai provveduto ad effettuare il *turnover* del personale dipendente, ha perso quasi il 50 per cento della forza lavoro e non ha mai provveduto a rinnovare i propri impianti di produzione;
non ha ancora raggiunto lo scopo della missione assegnata, ovvero il pareggio di bilancio;
non riesce a reperire nuovi clienti nel mercato della produzione di specie,
si chiede di conoscere:
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, nell'immediato, per rispettare i criteri della *spending review* e quali, nel breve periodo, per garantire lo sviluppo delle attività produttive dell'ente stesso e la difesa dei livelli occupazionali;
se abbia valutato la possibilità di affidare la gestione dell'ente ad investitori privati (favorendo la costituzione di una *new company* pubblico-privata) prevedendo l'eventuale dismissione, riconversione e/o riqualificazione del sito militare magari nell'ambito della *green economy*.
(4-02613)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
Francesco Schettino, il 5 luglio 2014, ha tenuto in un'aula dell'università di Roma "La Sapienza" un seminario riguardante la "gestione del panico" al termine di un *master* in Scienze criminologiche;
il rettore dell'ateneo Luigi Frati si è dichiarato profondamente contrario e, oltre a prendere le distanze da "un'iniziativa autonoma e indegna assunta da un docente", ha deferito al comitato etico il professore Vincenzo Mastronardi che aveva invitato l'ex ufficiale di Marina;
il professor Mastronardi ha replicato, a giudizio dell'interrogante goffamente, adducendo ragioni che appaiono improponibili, che cioè si sarebbe trattato di un evento riservato ad esperti, una sua iniziativa collaterale e non un *master* e che avrebbe chiarito ogni singolo passaggio di questa vicenda;
si prende atto che già il Ministro in indirizzo ha definito il fatto accaduto "sconcertante", un'offesa per le famiglie delle vittime, una strumentalizzazione della tragedia avvenuta, per pubblicizzare l'evento attraverso l'attenzione mediatica, cosa che infatti si è regolarmente verificata,
si chiede di sapere, nel concordare pienamente con il giudizio espresso dal ministro Giannini, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti del docente, visto che l'autonomia universitaria non può essere declinata in comportamenti irresponsabili e irrispettosi della sensibilità delle persone e in questo caso anche delle vittime e dei loro cari.
(4-02614)

VACCIANO, SIMEONI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI - *Al Ministro dell'ambiente e della*

tutela del territorio e del mare - Premesso che:
il 28 luglio 2014, presso l'impianto di compostaggio "Kyklos" di Aprilia (Latina), hanno perso la vita due operai di un'azienda di trasporti di Orvieto, ditta che avrebbe acquisito il lavoro in subappalto dall'effettiva azienda aggiudicataria del servizio fornito alla Kyklos. La presenza dei lavoratori nell'impianto di compostaggio era dovuta al prelievo settimanale del percolato che regolarmente veniva caricato nelle cisterne delle autobotti per essere poi smaltito;
in precedenza, i residenti nell'area circostante all'impianto avevano messo in atto proteste, a causa delle emissioni odorigene moleste che hanno altresì causato disagi fisici alle vie respiratorie, che, alla luce di questo episodio, a giudizio degli interroganti non possono più essere considerate pretesti o manifestazioni di dissenso nei confronti di una struttura mal vista. Inoltre, fino alla primavera 2014 si sono svolte diverse visite d'istruzione di scuole elementari e medie all'interno dell'azienda, e tale scelta è parsa azzardata;
inizialmente la morte dei due lavoratori, addetti al carico del percolato, sembrava collegata alla cattiva applicazione delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; successivamente, alla luce delle testimonianze riportate nella cronaca di numerose testate locali, sono emersi elementi che conducono ad altri percorsi investigativi;
martedì 29 luglio 2014, l'avvocato assunto dalla ditta a cui i due operai facevano capo ha dichiarato al cronista della testata "orvietonews" che: "Durante il trattamento è previsto solo l'uso di guanti e non di maschere o attrezzatura altamente protettiva: non trattandosi di sostanza tossica, incidenti come questo non sono previsti. A meno che non si riscontrino anomalie nel liquido (…) Gli operai avevano utilizzato gli stessi camion anche venerdì. In più, dai primi rilievi, sembrerebbe che l'incidente non sia avvenuto subito, all'apertura della cisterna, ma quando hanno iniziato a riempirla di percolato";
il 31 luglio 2014 l'organo di informazione "viterbonews" ha esplicitato che "Il percolato stoccato nell'impianto della Kyklos di Aprilia, in provincia di Latina, conteneva un'elevatissima percentuale di acido solfidrico, una sostanza letale se inalata", condizione che impone al pubblico ministero l'immediato sequestro dell'azienda di compostaggio;
inoltre, si legge che "Secondo i tecnici dell'Arpa Lazio, che hanno consegnato l'altro ieri la loro relazione al magistrato, sarebbe stato proprio l'acido solfidrico, miscelato con il percolato, sostanza di per sé non pericolosa, tanto da non essere classificato come tossico, a innescare il micidiale *mix* che, in pochi secondi, ha ucciso Papini e Lisei. L'acido solfidrico a elevata concentrazione - hanno scritto i tecnici nella loro relazione - è caratterizzato da una spiccata tossicità e, in quantità superiore alle 1000 parti per milione, provoca il collasso immediato per soffocamento anche dopo un singolo respiro (...) Il percolato prodotto dalla fermentazione dell'umido non dovrebbe rappresentare alcun pericolo, tanto che non è classificato come tossico";
giovedì 31 luglio dalle pagine *web* della cronaca di Latina del quotidiano "Il Messaggero", viene annunciato l'esito dell'autopsia effettuata sui corpi delle vittime, confermando che "il decesso è stato praticamente istantaneo, per inalazione di sostanze tossiche";
a giudizio degli interroganti, in attesa di conoscere le effettive cause e le reali dinamiche di questo triste accadimento ed in attesa degli sviluppi delle indagini avviate dalla magistratura, bisogna considerare che la letale reazione chimica non è semplicemente riconducibile ad una mancata fermentazione aerobica (in quanto l'acido solfidrico è un composto che non può essere generato dalla fermentazione anaerobica dei composti organici) quanto più da elementi di origine chimica: conseguentemente tale circostanza pare probabile derivi soprattutto da una scorretta selezione della FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano);
considerato che:
nel 2008 la Commissione europea ha pubblicato il libro verde sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili, a cui sono seguite diverse risoluzioni del Parlamento europeo in tema di compostaggio. Nonostante ciò, non si è ancora giunti in sede europea all'adozione di un atto vincolante sul "*bio-waste* ";
in merito all'assenza di una direttiva che impartisca la linea normativa sul compostaggio, nelle

premesse della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, il legislatore comunitario evidenzia che "È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente. La Commissione, dopo una valutazione della gestione dei rifiuti organici, presenterà, se del caso, proposte di misure legislative" (considerando n. 35);

pur tuttavia, all'art. 13 della stessa direttiva, rubricato come "Protezione della salute umana e dell'ambiente", viene fissato un concetto di tutela: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente". Purtroppo, a parere degli interroganti, non trovando l'ambito legislativo chiaramente delineato in materia di *compost*, in questo caso è impossibile pretendere l'applicazione del dichiarato principio;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

il paventato vuoto normativo si riscontra anche tra le righe del piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, pubblicato in data 14 marzo 2012, dove si legge: "Per quanto riguarda le norme relative all'utilizzo del prodotto nel decreto legislativo 152/2006 (art. 195, comma 2, lettera *o)* si stabilisce tra le competenze dello Stato quella di adottare norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio (...) e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata. Non essendo ancora stato emanato tale decreto attuativo, le indicazioni sulle caratteristiche del compost di qualità e sulla tipologia dei rifiuti che possono essere utilizzati per la sua produzione si trovano unicamente nel decreto legislativo 75/2010";

l'allegato n. 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", individua i parametri di accettabilità degli ammendanti, categoria in cui è compreso anche il "*compost* di qualità", come definito il prodotto del compostaggio di rifiuti organici dall'art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Dunque, si sottolinea come l'unico riferimento dettagliato in materia di compostaggio, ossia le caratteristiche base del prodotto, sia dovuto all'affinità del *compost* agli ammendanti in genere, ma non per la esplicita volontà del legislatore di fare chiarezza;

nell'art. 195, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, si legge che spetta allo Stato "la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti", per escludere materiali di risulta tossici o potenziali dalla categoria idonea al riciclaggio, rafforzando le garanzie per un *compost* più sicuro sia in fase del processo di fermentazione aerobica sia come ammendante da destinare all'agricoltura. Difatti, tutto ciò che non può avere come unico riferimento le *best available technique* (ovvero le migliori tecnologie disponibili) di matrice comunitaria in materia di rifiuti, in quanto queste si limitano ad indicare le più efficienti pratiche, ma non hanno alcun potere vincolante, normativo e sanzionatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere, in considerazione della gravità delle circostanze ed in virtù dell'importanza del recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, al fine di stabilire una classificazione suddivisa in più voci per quanto concerne la qualità del *compost*, visto che l'unica definizione "*compost* di qualità" non assicura un prodotto di eccellenza ma esclusivamente un prodotto entro i limiti;

se non ritenga di dover adottare gli opportuni interventi normativi di competenza per porre rimedio al vuoto legislativo individuato in merito alla fase di produzione del compostaggio, stabilendo procedure e *standard* ai quali attenersi, al fine di consentire controlli mirati e specifici, nonché prevedere l'irrogazione di sanzioni certe nei confronti di chiunque non rispetti gli estremi procedurali e di qualità del prodotto che verrebbero, così, individuati per legge e non semplicemente suggeriti dalla migliore pratica tecnologica, comunque non vincolante.

(4-02615)

SERRA, MORONESE, LUCIDI, PAGLINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

a partire dall'anno 2015 la struttura dell'ex ospedale "San Raffaele" di Olbia entrerà a far parte dei presidi ospedalieri privati inseriti nel sistema sanitario della Regione Sardegna;

il 16 maggio 2014 è stato firmato un preaccordo fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Qatar foundation e l'ospedale "Bambin Gesù" di Roma, quest'ultimo soggetto nel ruolo di gestore medico sanitario della nuova struttura. L'apertura dell'ospedale è attualmente prevista per il 1° marzo 2015 e avrà a disposizione 178 posti letto, di cui 108 per i pazienti acuti, 70 per i *post* acuti; a regime, invece, i posti disponibili dovrebbero essere 242, di cui 142 per pazienti acuti e 100 per i *post* acuti, più altri 50 posti letto a pagamento;

le specialità previste sono: medicina, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, neuroriabilitazione e pediatria; in virtù della presenza del reparto di pediatria e della partecipazione del Bambin Gesù verrà richiesto l'accreditamento del San Raffaele di Olbia come IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico). L'investimento previsto nei prossimi 12 anni è di un miliardo e 200 milioni di euro circa, di cui 160 milioni nei primi 2 anni e 80 milioni all'anno a regime, comprensivi di 10 milioni annui per un centro di ricerca su malattie come il diabete e la talassemia;

l'inserimento del nuovo ospedale di Olbia nella rete ospedaliera regionale implica una deroga ai parametri del numero dei posti letto per 1.000 abitanti così come disposto dall'articolo 15, comma 13, lett. *c)*, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

a parere degli interroganti dietro a tale struttura, che potrebbe diventare un'eccellenza sarda, si celano, tuttavia, dei punti critici che necessitano di chiarimenti, a partire dal numero dei posti letto, considerato che la spesa per il settore privato deve diminuire annualmente dell'1 per cento a causa della *spending review* e in considerazione, altresì, della riduzione, prevista dal patto per la salute, di 800 posti letto per i pazienti acuti. È difficile comprendere quale sarà il reale effetto che il nuovo ospedale avrà sull'attuale sistema sanitario regionale;

considerato che:

gli interroganti sono a conoscenza del fatto che i posti di lavoro disponibili dovrebbero essere circa 1.800 e di questi 600 circa saranno diretti, con un risparmio di diverse decine di milioni di euro per il cosiddetto turismo sanitario verso le altre regioni d'Italia. Non si conoscono, tuttavia, i criteri e le modalità di assunzione del personale;

a parere degli interroganti gli investimenti occorrenti da parte della Regione per questo nuovo ospedale potrebbero pregiudicare la qualità di altre strutture ospedaliere sarde e, di conseguenza, la sanità isolana potrebbe ricavarne degli svantaggi che al momento non è agevole prevedere. Il progetto potrebbe anche arrecare seri problemi come il depotenziamento di altri presidi ospedalieri sardi e si paventa che la nuova struttura ospedaliera possa portare alla chiusura di piccoli presidi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se abbia adottato dei provvedimenti, o intenda adottarne, al fine di dirimere ogni dubbio sulla vicenda.

(4-02616)

Mario MAURO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'11 novembre 2005 è entrata in vigore la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

l'art. 15, rubricato "Produzione di farmaci emoderivati", ha stabilito, tra l'altro, i requisiti che i centri e le aziende di produzione di emoderivati devono possedere per essere autorizzate alla lavorazione del plasma raccolto sul territorio italiano, previa in ogni caso stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome;

in forza della medesima disposizione (art. 15, comma 5), il Ministro in indirizzo, con proprio decreto, avrebbe dovuto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta, individuare i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

nonostante tali disposizioni e quelle successivamente emanate (in particolare, la legge 4 giugno 2010,

n. 96, nonché il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), il Ministero non ha, per anni, né emanato i decreti attuativi della legge n. 219 né, tanto meno, il decreto autorizzativo di cui all'art. 15, comma 5;

solo in data 12 aprile 2012, il Ministero, con proprio decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 2012, ha stabilito le modalità per la presentazione e la valutazione delle istanze relative all'autorizzazione a lavorare il plasma nazionale, che ha stabilito che, entro il 30 settembre 2012, i candidati al frazionamento del plasma nazionale presentassero al Ministero la propria istanza dando prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge;

inoltre, il decreto ha previsto che tali istanze fossero valutate dall'Agenzia italiana del farmaco entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del Ministero e che, successivamente, quest'ultimo, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del Centro nazionale sangue, si pronunciasse in maniera definitiva;

ad oggi, nonostante le aziende di produzione di emoderivati abbiano regolarmente presentato le proprie istanze e l'Agenzia italiana del farmaco e il Centro nazionale sangue abbiano fatto le proprie valutazioni, il Ministero non ha ancora provveduto al decreto autorizzativo di cui all'art. 15, comma 5, della legge n. 219 del 2005;

quanto sopra appare ancor più incomprensibile tenuto conto che, vigente la legge 4 maggio 1990, n. 107, a seguito di un lungo contenzioso avanti al TAR del Lazio intrapreso da alcune aziende farmaceutiche concorrenti di Kedrion, il Ministro aveva svolto l'istruttoria prevista dalla legge n. 107 e, all'esito di tale istruttoria, recepiti tutti i pareri positivi ed i nulla-osta di tutte le amministrazioni coinvolte, con proprio decreto del 25 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 16 febbraio 2005, autorizzava, oltre alla stessa Kedrion, altre imprese farmaceutiche (rispetto alle quali già allora si era quindi verificata la sussistenza dei requisiti necessari per poter frazionare il plasma nazionale), provvedimento successivamente confermato con il decreto ministeriale 20 ottobre 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 23 gennaio 2006;

l'effetto della mancata attuazione della legge n. 219 del 2005 è che, ancora oggi, il mercato della lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale è caratterizzato da un regime di monopolio a favore della Kedrion SpA, azienda quest'ultima a favore della quale il Fondo strategico italiano (*holding* di partecipazioni creata per legge, ed il cui azionista di controllo (80 per cento) è il gruppo Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllato (80,1 per cento) dal Ministero dell'economia e delle finanze) ha sottoscritto un aumento di capitale per 75 milioni di euro e aperto una linea di credito convertibile in capitale o rimborsabile per 75 milioni di euro;

è evidente che la grave distorsione del sistema competitivo causata dalla perdurante situazione di monopolio a favore di un'unica impresa in un settore, qual è quello dell'autosufficienza del sangue e degli emoderivati, ritenuto strategico e di importanza nazionale, non garantisce quell'innovazione e quello sviluppo tecnologico che sono possibili solo in un sistema aperto e non monopolistico, in difetto del quale si comprime lo stesso diritto alla salute dei cittadini (di rango costituzionale), oltre a comportare un danno erariale per lo Stato, con rilevanti profili di responsabilità amministrativa e contabile;

tale situazione è stata peraltro più volte stigmatizzata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che, addirittura già nel 1996, inviò una segnalazione al Parlamento e al Governo per denunciare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato prodotta dalla legge n. 107 del 1990, nella parte in cui imponeva che l'intero ciclo produttivo avesse luogo in Italia;

più di recente, nel 2009, l'AGCM ha inviato al Parlamento e al Governo una seconda segnalazione avente ad oggetto, questa volta, la legge n. 219/2005. In quell'occasione, l'Autorità ha svolto alcune considerazioni di carattere più generale in merito al settore, osservando come esso risulti "caratterizzato da una dinamica competitiva potenziale più che reale: ad oggi, infatti, a causa della mancata emanazione da parte del Ministero della Salute del decreto attuativo della legge n. 219/2005 che avrebbe dovuto elaborare uno schema-tipo di convenzione, è prevalsa la consuetudine da parte

delle Regioni di avvalersi dei servizi di lavorazione del plasma in regime di proroga di convenzioni stipulate in precedenza invece che avviare un confronto competitivo tra le imprese idonee individuate dal Decreto Ministeriale del 20 ottobre 2005",
si chiede di conoscere le motivazioni per le quali, a distanza di così tanti anni dall'entrata in vigore della legge n. 219 del 2005, la stessa non abbia ancora avuto completa attuazione ed il decreto autorizzativo di cui all'art. 15, comma 5, non sia stato ancora emanato, e ciò nonostante l'istruttoria prevista dalla legge sia stata, anch'essa oramai da tempo, regolarmente espletata.
(4-02617)
TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, DONNO, LUCIDI, MORONESE, PUGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'art. 1, comma 399, si è stabilito, per assicurare il contenimento delle spese, che le operazioni di votazione avvenissero nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23;
le operazioni di voto sono regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";
a cura del Ministero dell'interno è pubblicato un manuale denominato "Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione", fornito a ciascun presidente di seggio insieme a tutto il materiale necessario al corretto svolgimento delle operazioni di voto, che raccoglie tutte le disposizioni in materia elettorale;
il paragrafo 3 del manuale sottolinea che tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali;
il paragrafo 7, regolando i poteri del presidente del seggio, ricorda che egli è incaricato della polizia dell'adunanza, potendo disporre degli agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano le operazioni elettorali o commettono reati;
il paragrafo 21 enumera tutte le facoltà attribuite ai rappresentanti di lista fra cui l'autorizzazione a indossare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano, raccomandando ai presidenti di seggio di consentire loro di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
nel plesso scolastico di via del Pergolato n. 112 a Roma si sono svolte le operazioni di voto, tra le altre, delle sezioni elettorali n. 609, n. 610 e n. 611;
chiamato a far rispettare l'ordine pubblico in quel complesso si trovava un assistente capo della Polizia di Stato B. e, designato come rappresentante di lista del gruppo politico Movimento 5 Stelle, il signor Diego Mascoma;
Mascoma si è recato al seggio intorno alle ore 12,30 per seguire le operazioni di voto, come suo diritto e, come suo diritto, indossava un cartellino recante il simbolo del Movimento 5 Stelle;
l'assistente capo, con fare poco collaborativo, avrebbe impedito a Mascoma la pur legittima esposizione all'interno del seggio del simbolo del proprio movimento politico;
Mascoma, dopo avere immediatamente rimosso il distintivo, avrebbe constatato la validità del proprio diritto leggendo il manuale consegnatogli dal presidente della sezione n. 609, che lo avrebbe confermato;
l'assistente capo, con atteggiamento intimidatorio, comunque, gli avrebbe vietato di esporre il simbolo, chiedendo contestualmente l'esibizione di un documento di identità, azione che sarebbe stata prontamente effettuata;
Mascoma avrebbe richiesto l'intervento del consigliere del V municipio Giovanni Boccuzzi, che di lì a poco sarebbe arrivato, confermando senza esitazioni le tesi di Mascoma e che, visto l'atteggiamento poco collaborativo dell'assistente capo, per evitare di esacerbare la situazione, sarebbe uscito dal

plesso scolastico nel tentativo di far intervenire l'Arma dei Carabinieri con varie telefonate, ricevendo alla fine un rifiuto in quanto quel seggio non era di competenza dell'Arma stessa;
mentre era al telefono al di fuori del plesso scolastico, Boccuzzi sarebbe stato insistentemente invitato dall'assistente capo ad esibire il proprio documento di identità, che, tra l'altro, non avrebbe avuto con sé, ma nell'automobile poco distante;
sarebbe sopraggiunta quindi una volante della Polizia di Stato con due agenti a bordo i quali, messi al corrente dei fatti da entrambe le parti, avrebbero chiesto il documento al consigliere Boccuzzi il quale immediatamente lo avrebbe esibito, pur chiedendo spiegazioni per questa richiesta;
dopo pochi minuti sarebbe sopraggiunta un'altra macchina della Polizia con agenti in borghese i quali, messi al corrente di entrambe le posizioni, avrebbero confermato la tesi secondo la quale il rappresentante di lista al di fuori delle sale adibite al voto non avrebbe potuto esporre il simbolo della propria lista;
contestualmente sarebbe stato consegnato prima a Boccuzzi e poi a Mascoma, con loro grande sorpresa, un foglio della Questura attestante l'elezione di domicilio e sarebbe stata loro comunicata verbalmente la denuncia rispettivamente per oltraggio a pubblico ufficiale *ex* art. 341-*bis* del codice penale e per propaganda elettorale *ex* art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;
sarebbero stati quindi, informati telefonicamente, dei fatti il deputato Massimo Enrico Baroni e la senatrice prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo. Il deputato Baroni avrebbe chiamato, quindi, al cellulare la dirigente della DIGOS (Divisione investigazioni generali e operazioni speciali) dottoressa Roberta Lograno, la quale avrebbe confermato a stretto giro la consegna dei due verbali;
successivamente sarebbero intervenuti *in loco* la senatrice e l'on. Baroni per raccogliere le dichiarazioni dell'agente, avvertendo lo stesso che tale episodio sarebbe stato oggetto di possibile interrogazione parlamentare, il tutto per garantire la piena attuazione dei diritti riconosciuti costituzionalmente ai rappresentanti di lista presenti all'interno dei seggi elettorali. Inoltre l'assistente capo sarebbe stato informato della presentazione di eventuali denunce alla Procura della Repubblica in caso di lesioni di tali diritti o di abuso d'ufficio;
i parlamentari avrebbero provveduto alla registrazione della conversazione che sottolineerebbe la volontà di buona collaborazione;
nell'occasione sarebbe stato presente anche il signor Mascoma, convocato all'uopo, poiché lo stesso, dopo quello che era accaduto precedentemente, si sarebbe allontanato ed avrebbe abbandonato il seggio. La denuncia pretestuosa subita e il comportamento, a parere degli interroganti, a dir poco inqualificabile dell'agente avrebbero infatti creato in capo al giovane Mascoma uno stato di paura e di terrore psicologico che gli avrebbero impedito di esercitare la propria delicata funzione in modo corretto e regolare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ritenga che nel comportamento dell'agente possano ravvisarsi diverse ipotesi di reato, fra cui l'abuso d'ufficio *ex* art. 323 e minaccia a pubblico ufficiale *ex* art. 336 del codice penale;
se non ravvisi un grave *vulnus* democratico, inerente al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio dei voti, nella circostanza in cui il rappresentante di lista si sia visto costretto a desistere dal partecipare alle operazioni di scrutinio nonché nel danneggiamento subito dal Movimento 5 Stelle a causa dell'"espulsione" del rappresentante di lista stesso dalle tre sezioni, con conseguente impossibilità di esercitare il legittimo controllo dell'andamento dello spoglio dei voti, considerato che, a parere degli interroganti, ciò si pone in contrasto anche con gli articoli 48 e 49 della Costituzione.
(4-02618)

CERONI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-02038 in tema di promozione delle relazioni economiche tra Italia e Taiwan, si rileva la seguente testuale affermazione: "La seconda fase si è svolta a giugno scorso e ha consentito agli operatori selezionati e agli opinion *leader* di visitare le cantine produttrici di vino rosso e vini frizzanti e di presenziare a presentazioni di possibili abbinamenti con le produzioni

alimentari italiane di qualità";
risulta all'interrogante che lunedì 28 luglio 2014 il dottor Carlo Marina che partecipava alla IV sessione in rappresentanza ufficiale della Direzione generale del Mise per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ha affermato che questa seconda fase dovrebbe svolgersi ad ottobre o novembre 2014,
si chiede di sapere se tale evento sia già avvenuto, come indicato nella risposta, o debba ancora avvenire, come dichiarato dal dottor Carlo Marina.
(4-02619)
SCAVONE - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:
il Coordinamento nazionale infermieri aderente alla Federazione sindacati indipendenti, ormai da tempo evidenzia un preoccupante aumento del fenomeno delle aggressioni a danno di infermieri e personale sanitario negli ospedali siciliani;
il 1° agosto 2014 un'infermiera ha subito una violenta aggressione al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Catania e sempre nello stesso ospedale un medico volontario è stato picchiato e minacciato dai parenti di un degente. Il 5 agosto a Palermo all'ospedale "Villa Sofia" i familiari di un uomo a cui era stato assegnato un "codice verde" hanno preso a pugni due infermieri;
tale problematica è stata rimarcata dal Coordinamento infermieri (con nota prot. 121/14 del 17 febbraio 2014) alle nove Procure siciliane, ai prefetti ed ai sindaci di Palermo e Catania, nonché resa nota tramite diverse comunicazioni indirizzate alle Istituzioni ed alla stampa, ma senza alcun riscontro;
priva di esito è rimasta anche la loro richiesta di incontro formulata al questore di Catania e finalizzata alla reintroduzione delle postazioni di polizia in seno alle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri "Garibaldi", "Vittorio Emanuele" e "Cannizzaro" di Catania che risultano da tempo in perenne sovraffollamento e privi di vigilanza;
il protrarsi della situazione mette a rischio sia il personale medico, armato solo di competenza, solidarietà e professionalità, sia i pazienti medesimi, esasperati, costretti a restare in attesa per ore, a volte giornate intere, su barelle inadatte, quando sono disponibili, o su semplici sedie, visitati nei corridoi senza alcuna forma di *privacy*;
il fenomeno delle aggressioni è aggravato dalla perdurante carenza di personale infermieristico dovuta ai provvedimenti legislativi ed economici che a più riprese, in questi ultimi anni, hanno interessato il panorama della sanità italiana, fondati essenzialmente su tagli lineari della spesa sanitaria (mezzi, strutture e personale), provocando così gravi ripercussioni sul sistema dell'offerta e sull'erogazione dei servizi essenziali di assistenza;
in definitiva, ci si trova di fronte ad un'evidente *escalation* di violenze, difficilmente arrestabile in forma autonoma, specie in realtà dove sono presenti servizi di emergenza e psichiatrici,
si chiede di conoscere:
se il Ministro dell'interno, alla luce di quanto accaduto e di quanto accade nelle strutture ospedaliere siciliane, non intenda attivarsi per la reintroduzione delle postazioni di polizia soprattutto all'interno del pronto soccorso dei presidi ospedalieri di Catania che risultano da tempo in privi di vigilanza;
quali iniziative intenda adottare il Ministro della salute al fine di monitorare la situazione di emergenza nella quale, da tempo, giacciono le strutture ospedaliere siciliane, e per scongiurare il fenomeno delle aggressioni sempre più frequenti in danno degli operatori sanitari, per riportare così gli ospedali ad essere quei luoghi sicuri dove garantire tranquillità ai pazienti ed ai professionisti che vi operano;
quali misure intenda porre in essere per assicurare l'aumento del numero degli infermieri e la modifica delle sottodimensionate dotazioni organiche per primarie esigenze assistenziali.
(4-02620)
AUGELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
nella notte del 3 marzo del 2014, intorno alle ore 01:30, nel quartiere fiorentino di Borgo San Frediano, è deceduto il signor Riccardo Magherini mentre era in stato di fermo e di contenimento di due pattuglie dei militari dei Carabinieri;
Magherini veniva colto da un attacco di panico, presumibilmente a causa di una precedente assunzione

di sostanze stupefacenti, mentre i carabinieri lo tenevano bloccato al suolo, dopo avergli applicato le manette ai polsi dietro la schiena;
trattenuto al suolo in questa posizione per oltre un quarto d'ora, Magherini ha inutilmente chiesto aiuto, lamentandosi come se stesse subendo percosse e/o atti di violenza, così come del resto riferito da diverse testimonianze;
gran parte di questa sequenza è stata ripresa da due videoregistrazioni effettuate con telefoni cellulari;
fino all'arrivo dell'ambulanza, Magherini è rimasto steso a terra e contenuto in quella posizione dai militari, che, secondo i testimoni, si alternavano nell'esercitare tutto il loro peso su di lui nonostante il malcapitato chiedesse aiuto e dichiarasse di sentirsi male;
poco dopo l'arrivo dell'ambulanza Magherini è deceduto;
l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte, che è stata effettuata il successivo 5 marzo;
ad oggi non sono noti i risultati dell'autopsia e, sopratutto, non è stato consentito alla famiglia di disporre della sua salma per la sepoltura: in sostanza Riccardo Magherini è tuttora in una cella frigorifera nell'obitorio di Firenze,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le ragioni per cui i risultati dell'autopsia non sono ancora noti e quali iniziative di competenza intenda assumere per consentire ai familiari di poter dare degna sepoltura a Riccardo Magherini ad oltre 5 mesi dalla sua morte.
(4-02621)

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il decreto commissariale n. 49/10 ha previsto la creazione di un presidio unico in provincia di Salerno, l'ospedale della valle del Sele, in cui sarebbero confluite le utenze afferenti ai plessi ospedalieri di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra, Roccadaspide, Agropoli, con una vincolante dotazione di 328 posti letto (di cui 252 posti letto ordinari e 76 a ciclo diurno, cioè *day hospital* e *day service* chirurgico);
preso atto dell'impossibilità di reperire finanziamenti per la costruzione dell'ospedale, con il decreto n. 82 del 5 luglio 2013 pubblicato sul BURC del 22 luglio 2013, il commissario per la sanità della Regione Campania ha rinviato *sine die* la realizzazione del presidio unico ed ha prescritto alla Asl di Salerno la redazione di un programma di accorpamento dei presidi ospedalieri di Eboli e Battipaglia entro il 30 novembre 2013;
il medesimo decreto ha fissato la scadenza ultima del 30 ottobre 2013 per la redazione di un cronoprogramma per la dismissione degli ospedali da destinare a funzione di lungodegenza e/o riabilitazione (ospedale di Oliveto Citra e Roccadaspide);
non avendo la Asl ottemperato a questo obbligo, diventa impossibile procedere all'accorpamento degli ospedali per l'inconsistenza del numero di posti letto da ripartire rendendo ulteriormente drammatica la carenza di posti letto del territorio;
considerato che:
l'area geografica a sud di Salerno (da Salerno città ad Agropoli) che afferisce ai presidi di Battipaglia e di Eboli, è storicamente penalizzata per un'errata applicazione della normativa vigente;
da uno studio effettuato sui flussi di affluenza ai singoli ospedali, si ricava che sui due ospedali di Battipaglia e di Eboli gravita una popolazione di circa 200.000 abitanti con più di 100.000 accessi ai due presidi ospedalieri.
il nuovo piano per la salute nel triennio 2014-2016 fissa per tutte le Regioni lo *standard* dei posti letto ad un livello non superiore a 3 posti letto per 1.000 abitanti per acuti e 0,7 per riabilitazione e lungodegenza *post* acuzie;
alla Regione Campania, per effetto della mobilità passiva, è stata imposta un'ulteriore detrazione, per cui il tasso di riferimento sarebbe di circa 2.9 per 1.000 abitanti per acuzie;
le modalità di assegnazione dei posti letto ai singoli ospedali, fissate nel decreto commissariale n. 49/10, danno all'area centro della regione un numero di posti letto decisamente inferiore, in rapporto alla totalità degli abitanti, rispetto alle altre due aree della regione;
con il successivo decreto n. 82 del 2013, il territorio di Battipaglia e di Eboli verrebbe ulteriormente

penalizzato: per circa 200.000 abitanti del territorio si avrebbero solo 90 posti letto, con una percentuale pari allo 0,45 per 1.000 abitanti una percentuale molto bassa che non trova eguali nel resto del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, per quanto di competenza, che si ponga in maniera urgente ed indifferibile, prima della redazione del piano di accorpamento, un intervento della Asl di Salerno di riequilibrio territoriale nella distribuzione dei posti letto a sud di Salerno con un nuova riparametrazione su base provinciale in relazione al numero di abitanti del bacino di utenza, che rispetti criteri di proporzionalità ed equità, al fine di garantire alla popolazione della valle del Sele il diritto di accesso ai servizi sanitari, senza ulteriori penalizzazioni.

(4-02622)

LO GIUDICE, AMATI, CASSON, CAPACCHIONE, CHITI, CIRINNA', D'ADDA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, Elena FERRARA, GIACOBBE, GUERRA, LAI, LO MORO, MANCONI, MASTRANGELI, MATTESINI, MORGONI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, SIMEONI, SPILABOTTE, ZANONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio comunale di Verona ha recentemente approvato un ordine del giorno (odg 426 del 9 aprile 2014) per monitorare i progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole cittadine di competenza comunale;

nel testo dell'atto si sostiene "il diritto della famiglia a non essere contraddetta o danneggiata, nel suo compito educativo, dall'azione suggestiva ed erosiva dei mezzi di comunicazione, come pure dagli organismi scolastici e istituzionali, che ne violino apertamente le convinzioni morali e religiose, con particolare riferimento all'educazione sessuale";

l'ordine del giorno paventa come la "famiglia naturale" stia subendo "un'aggressione culturale senza precedenti, che vorrebbe equipararla alle unioni di persone dello stesso sesso", aggressione che arriverebbe a "minacciare i giornalisti", a "condizionare gli insegnanti nel loro ruolo educativo, a indottrinare i bambini con spettacoli e opuscoli tendenziosi, a impedire lo svolgimento di convegni sui temi familiari, a proporre la galera per chi dichiara di preferire l'unione tra un uomo e una donna e, in prospettiva, ad insegnare giochi erotici ai bambini per rimuovere ogni loro futura avversita? ai rapporti sessuali di ogni tipo";

la "Strategia per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", chiamata strategia LGBT, attivata dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è presentata come "in palese contrasto con diversi articoli della Costituzione" in quanto contraria alla liberta? religiosa, alla liberta? di espressione, al diritto dei genitori di educare i propri figli secondo i loro principi morali e religiosi, alla liberta? di insegnamento;

sulla base di questi presupposti il Consiglio comunale di Verona ha invitato il sindaco e la Giunta a vigilare sui progetti di educazione all'affettività e alla sessualità attivati nelle scuole di competenza comunale, ad istituire un punto di raccolta delle segnalazioni dei genitori e degli insegnanti sui progetti di educazione all'affettività e alla sessualità, sugli spettacoli e sul materiale didattico, che risultino in contrasto con i loro principi morali e religiosi, a prevedere una relazione periodica alla commissione consiliare competente;

considerato che, ad opinione degli interroganti:

le misure adottate dal Consiglio comunale di Verona possono avere come conseguenza quella di circoscrivere indebitamente la libertà di insegnamento, tutelata dall'art. 33 della Costituzione, del singolo docente che nella definizione dei percorsi educativi si trovi a trattare questioni inerenti all'affettività e alla sessualità, alle relazioni familiari, al superamento degli stereotipi e del pregiudizio, del contrasto alle discriminazioni;

la prevista valutazione periodica da parte di una commissione consiliare dei comportamenti e delle azioni formative degli insegnanti delle scuole comunali segnalati al punto di raccolta prefigurano un serrato controllo politico sull'attività docente;

la libertà di insegnamento è tutelata dalla Carta costituzionale come garanzia fondamentale del sistema pubblico dell'istruzione;

l'art.1, comma 2, del regolamento dell'autonomia scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 stabilisce che "L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana";

considerato inoltre che:

un recentissimo studio dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) su un campione di 93.000 persone LGBT (lesbiche, *gay*, bisessuali e *transgender*) maggiorenni dei Paesi dell'Unione europea in materia di discriminazioni, maltrattamenti e vessazioni motivate sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, assegna all'Italia la maglia nera dell'omofobia fra i Paesi membri;

in particolare, i politici italiani vengono percepiti come i più omofobi d'Europa: il 91 per cento degli intervistati ritiene che i nostri rappresentanti usino diffusamente un linguaggio discriminatorio, un dato fortemente al di sopra della media UE (44 per cento); per il 96 per cento dei partecipanti alla ricerca i cittadini italiani fanno abitualmente battute offensive sui *gay*, l'80 per cento pensa che gli italiani siano propensi a commettere gesti di odio e di avversione verso il mondo LGBT, mentre il 69 per cento degli intervistati ritiene che in Italia possano verificarsi aggressioni e pestaggi ai danni dei *gay*, contro il 31 per cento del Regno Unito, il 26 della Germania e il 23 per cento della Spagna;

pochi giorni dopo l'approvazione dell'ordine del giorno citato, un giovane di 19 anni, Andrea Morando, è stato vittima di un'aggressione di stampo omofobo in un locale di Bussolengo, alle porte di Verona, dove si trovava per un concerto insieme al suo gruppo musicale: al termine della *performance*, uscito dal locale, è stato aggredito da un gruppo di 10 ragazzi che, dopo averlo insultato, lo ha preso a calci e pugni mandandolo in ospedale con una prognosi di 15 giorni;

gli studi internazionali in materia di contrasto ad ogni forma di discriminazione evidenziano come il periodo dell'adolescenza sia caratterizzato da forme di violenza e intolleranza specifiche, che spesso sfociano in fenomeni di esclusione sociale e di bullismo;

fenomeni di bullismo a carattere omofobico, come mostrano anche ricerche specifiche realizzate negli ultimi anni in Italia con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Commissione europea, sono diffusi nelle scuole italiane ed hanno una forte incidenza non soltanto sul rendimento scolastico degli studenti vittime di tali vessazioni ma soprattutto sulla loro crescita e serenità psicologica ed emotiva;

secondo quanto dichiarato il 29 ottobre 2013 dal Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora presso la Commissione straordinaria diritti umani del Senato, l'omosessualità è, insieme alla xenofobia, il principale motivo di bullismo e *cyber*-bullismo;

il 31 marzo 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec (2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

la raccomandazione contiene una parte relativa all'istruzione, che recita, al punto 31: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere», e, al punto 32: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per

consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a seguito di tale raccomandazione, il Consiglio d'Europa ha varato il programma "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere";

la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le pari opportunità, firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità il 16 aprile 2013 ha previsto l'assegnazione dell'obiettivo operativo "Programma di prevenzione e contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e promozione dell'inclusione sociale delle persone LGBT" all'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai sensi dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

di tale programma fa parte la "Strategia" citata, approvata formalmente con decreto del Ministero del lavoro con delega alle pari opportunità del 16 aprile 2013, che individua nell'"Educazione e istruzione" uno dei 3 assi portanti delle azioni da mettere in campo;

dal 2009, nel mese di ottobre, in molte scuole italiane si tiene, per iniziativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Dipartimento per le pari opportunità la "Settimana contro la violenza", una serie di interventi di sensibilizzazione al contrasto alle discriminazioni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di rispondere alle accuse di violazione dei principi costituzionali avanzata dal Comune di Verona alla "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere";

se non ritenga che l'attivazione di un punto di denuncia dell'attività di insegnanti considerati non in linea con i principi definiti della maggioranza consiliare del Comune di Verona non rischi di produrre non solo una limitazione del principio costituzionale della libertà di insegnamento e una condizione di mancanza della serenità necessaria a svolgere la funzione di docente, ma anche e soprattutto una violazione della possibilità delle scuole di definire il proprio progetto educativo, pur nel pieno coinvolgimento degli organismi di partecipazione delle famiglie previsti dalla legge, e il diritto degli alunni ad avere un'istruzione libera da condizionamenti provenienti da organi politici;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga utile affidare le deleghe in materia di pari opportunità ad un esponente del Governo affinché si possa procedere ad un coordinamento e monitoraggio efficace delle politiche di promozione della parità e delle azioni di contrasto alle discriminazioni sul territorio nazionale e la necessaria funzione di raccordo con gli altri Ministeri.

(4-02623)

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riferire con urgenza in Parlamento in merito: 1) alle trattative in corso per salvare lo stabilimento di alluminio di Portovesme ex Alcoa, anche in prospettiva della ripresa dell'attività e della salvaguardia dei livelli occupazionali; 2) alle misure che intenda promuovere anche a seguito dell'approvazione, in data 29 maggio 2014, delle mozioni 1-00251 (testo 3), 1-00260 (testo 2) e 1-00261 (testo 2) presso l'Aula del Senato; 3) agli impegni richiesti da parte del Governo dalla multinazionale anglo-svizzera Glencore che ha più volte manifestato interesse a subentrare nella gestione dello *smelter* di Portovesme, in riferimento ai previsti interventi in materia di riduzione dei costi energetici necessari per il funzionamento degli impianti.

(4-02624)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-01169, del senatore Vaccari, sugli incidenti tra due tifoserie in trasferta presso l'aeroporto di Palermo;
3-01170, del senatore Vaccari ed altri, sulla possibile chiusura dei presidi di Polizia postale e ferroviaria di Modena;
3-01173, della senatrice Granaiola ed altri, e 3-01175, della senatrice Fucksia ed altri, sull'ordinanza del prefetto di Foggia sull'abbattimento di animali vaganti a Vieste;
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01171, dei senatori Vaccari e Giovanardi, sull'aumento del canone d'affitto di un immobile ad uso albergo a Fiumalbo (Modena) da parte dell'Agenzia del demanio;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01172, del senatore Fravezzi ed altri, sulle certificazioni mediche per gli sportivi stranieri.
Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sarà svolta presso la Commissione permanente:
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00009, dei senatori Vaccari e Broglia, sulla realizzazione di un deposito di stoccaggio di gas a Rivara (Modena).

1.4.2.26. Seduta n. 303 (ant.) dell'08/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

303a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
VENERDÌ 8 AGOSTO 2014

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,40)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità***

dei membri del Parlamento

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,40)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge costituzionale n. 1429

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sono passati venticinque anni dalla caduta del Muro di Berlino - lo ricorderemo il prossimo novembre - con le sue ricadute sul sistema dei partiti della prima Repubblica (in Parlamento non c'è più nessuno di quelli che dettero vita alla Costituzione) e sulle richieste autonomistiche e regionalistiche, che non per caso emersero proprio in quella fase. È dalla scomparsa della divisione del mondo in due blocchi che il Muro ha simboleggiato - dunque, da almeno venticinque anni - che sono venute meno le ragioni del bicameralismo ripetitivo voluto dai Costituenti, in un processo segnato, più che negli altri Paesi, dalla Guerra fredda. Non è un mistero per nessuno, infatti, che fu voluto dalla Costituente un sistema di Governo debole perché nessuno schieramento politico potesse vincere fino in fondo e nessuno potesse essere tagliato fuori del tutto dal Governo; un Parlamento lento e ripetitivo sarebbe stato utile freno, volto espressamente a sfiancare qualunque maggioranza uscita dalle urne, come dimostra quello che è accaduto in quest'Aula da settimane, e la presenza di due Camere investite degli stessi poteri di indirizzo politico e degli stessi poteri legislativi è la contraddizione più vistosa, che non ha eguali in altre democrazie parlamentari.

A dire il vero, non tutti attesero che crollasse il Muro per cominciare a riflettere sui nodi irrisolti del processo costituente: la Commissione Bozzi è del 1983 e basterebbe ricordare le prime riforme incrementali, come quella sulla limitazione del voto segreto. Giorgio Frasca Polara ha ricordato in un suo scritto che, nel lontano 1979, Nilde Iotti, allora Presidente della Camera, espresse tre idee sulla riforma costituzionale, che corrispondono in sostanza ai contenuti del disegno di legge in discussione: basta con questo assurdo bicameralismo perfetto; basta con mille parlamentari («quanti ne ha la Cina, ma loro sono 1.300 milioni»); federalismo istituzionalizzato trasformando il Senato in Camera delle Regioni e dei poteri locali («perché il Senato non potrebbe essere come il *Bundesrat*?»). Così Nilde Iotti nel 1979.

Non per caso, come dimostrano i lavori della Commissione di esperti del Governo Letta, è quasi impossibile trovare argomenti tesi a difendere lo *status quo*. Eppure la contemplazione ammirata e acritica del passato e l'avversione e l'intolleranza per ogni innovazione è forse ciò che più colpisce nella discussione in corso sulla riforma del Senato. Così per i critici della riforma una seconda Camera eletta dai Consigli regionali e non dai cittadini sarebbe in sostanza un'istituzione non democratica; eppure in Europa quella dell'elettività diretta non è affatto una regola ma tutto l'opposto: la maggioranza dei Paesi dell'Unione (15 su 28) non hanno una seconda Camera; tra i 13 che hanno una seconda Camera solo in cinque Paesi i suoi membri sono direttamente eletti dai cittadini (e anche in Spagna una parte dei membri sono disegnati dalle comunità autonome) e tra questi cinque Paesi solo in Italia, Polonia e Romania la seconda Camera ha dei poteri rilevanti e solo in Italia il Senato ha gli stessi poteri della Camera dei deputati.

La combinazione di premio di maggioranza e Senato non elettivo sarebbe poi un attentato alla democrazia, come se solo una Camera bassa eletta con un sistema proporzionale fosse compatibile con un Senato non eletto direttamente dal popolo. Sono ovviamente legittime le perplessità (che sono anche le nostre) su una proposta di legge elettorale, l'Italicum, che lo stesso Presidente del Consiglio si è detto disponibile a rivedere; tuttavia, con questo metro di giudizio il Regno Unito sarebbe un sistema ben poco democratico: Tony Blair ha vinto il suo terzo mandato con il 35 per cento dei voti e con questa percentuale il Labour ha ottenuto il 55 per cento dei seggi e la Camera dei Lords non è certo un'istituzione eletta dal popolo. La stessa cosa in Francia, dove, con il 29 per cento dei voti ottenuti al primo turno, il partito socialista di Hollande ha conquistato il 53 per cento dei seggi nell'Assemblea nazionale e il Senato francese non è eletto dai cittadini.

Quindi, se togliamo di mezzo le difese impossibili dello *status quo*, ovviamente una Camera regionale si può fare in molti modi. Una Camera che non può non essere a netta maggioranza regionale, perché è un luogo di dialogo tra legislatori, può essere composta dai Consigli regionali, in modo simile all'esperienza austriaca (come nel testo in esame), dalle Giunte, quindi in modo simile al *Bundesrat* tedesco (come avremmo voluto noi), ma anche in raccordo con gli elettori al momento delle elezioni

regionali, come avviene in Spagna e come ha proposto il senatore Chiti. Anche sui poteri, una volta scartato il rapporto fiduciario e di conseguenza i poteri paritari, ci può essere un'ampia fascia di oscillazione tra le tipologie di legge che sfuggono alla prevalenza della Camera. Basterebbe leggere il volume sui lavori della Commissione nominata dal Governo Letta per trovare argomenti a favore delle varie composizioni e delle varie forme di rinvio. Non si capisce però perché innalzare le Regioni e i Governi locali al piano delle istituzioni parlamentari sembra ad alcuni inadeguato e perfino sacrilego, dimenticando che sindaci e Presidenti della Regione sono autorità democratiche elette direttamente, che non hanno nulla da invidiare in termini di *pedigree* democratico a senatori e deputati *(Applausi dai Gruppi SCpI e PI)*. Si dimentica inoltre che dall'azione delle Regioni e dei Comuni dipende la gran parte dell'erogazione dei servizi sociali, dell'attuazione delle leggi, delle politiche statali, della spesa pubblica.

Si dimentica inoltre che porre all'interno delle istituzioni costituzionali il luogo di coordinamento tra la legislazione dello Stato e la sua attuazione nei territori è una necessità imprescindibile per il buon funzionamento del sistema costituzionale, visto che la nostra Costituzione è già cambiata e, comunque la si consideri, la riforma del Titolo V ha apportato alla parte della Costituzione che regola i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali modifiche profondissime, dimenticando che proprio la mancanza del luogo parlamentare di mediazione è il principale punto critico della riforma ed in carenza di una stanza di compensazione degli interessi l'incertezza ha generato numerosissimi conflitti e la Corte costituzionale si è trovata costretta a dirimere questioni che hanno un alto tasso di opinabilità e dunque di politicità.

Per questa ragione appaiono completamente fuori centro le critiche benaltriste, secondo cui questa sarebbe una riforma sovrastrutturale, perché eliminare il ricorso massiccio alla Corte dello Stato e delle Regioni e dare certezze sulla normativa in vigore produce effetti economici altrettanto diretti, perché porta prevedibilità e stabilità nelle decisioni pubbliche: basta pensare alle questioni dell'energia, alle grandi reti infrastrutturali e al turismo.

Certo, non basta riformare la Costituzione per risolvere i nostri problemi. Madrid è tornata a crescere grazie alla riforma più difficile: quella del mercato del lavoro. Ha inoltre rafforzato il sistema di formazione per i disoccupati e dato una stretta ai sussidi di disoccupazione, che in Spagna avevano assunto un peso enorme. E si passa di qui.

Noi ci aspettiamo che il Governo affronti la riforma del lavoro (e la riduzione della spesa, la riforma della giustizia, della burocrazia) con la stessa determinazione con la quale ha affrontato la riforma del Senato *(Applausi dai Gruppi SCpI, PD e PI e del senatore Quagliariello)*. È necessaria una profonda trasformazione dell'Italia e dobbiamo cogliere l'occasione offerta dalla crisi per innescare un processo di allineamento dell'Italia ai migliori *standard* europei.

Mi spiego con un esempio: nei Paesi dell'Unione c'è una forza di polizia per il controllo capillare del territorio e una forza di polizia per il contrasto della grande criminalità (questo avviene in tutti i Paesi dell'OCSE). In Italia ci sono sei diverse e autonome forza di polizia, senza contare la polizia municipale, spesso in competizione l'una con l'altra e ciascuna incaricata di occuparsi di tutto, ben al di là della propria specializzazione. La conseguenza è che otteniamo, spendendo 3 punti di PIL (il 30 per cento in più della Germania), risultati inferiori a quelli degli altri. L'elenco potrebbe continuare: vale per difetti della nostra giustizia civile o per il distacco del sistema educativo italiano dalle migliori pratiche mondiali, eccetera. Ecco il *benchmarking*, il confronto sistematico che permette alle aziende che lo applicano di compararsi con le migliori e soprattutto di apprendere da queste per migliorare. Bisogna cambiare. Vale per il Senato, deve valere per tutti *(Applausi dai Gruppi SCpI e PI)*.

Non è un caso che molti degli oppositori dei progetto abbiano sin dall'inizio (in raccordo con quei settori sociali per i quali il rafforzamento delle istituzioni politiche comporterebbe una riduzione del proprio potere) falsato il dibattito col ricorso ad argomenti propagandistici sproporzionati, parlando di deriva autoritaria, di P2.

Non c'è da una parte la democrazia e dall'altra un tentativo autoritario o parafascista. Sono a confronto due concezioni della democrazia: l'una è assembleare e fondata sulla cosiddetta centralità del

Parlamento; l'altra è fondata sulla responsabilità degli Esecutivi. La prima era propria della peculiarità italiana, quella del dopoguerra, parte dell'anomalia di un sistema politico caratterizzato dalla mancanza di alternanza. La seconda è propria dei sistemi parlamentari più avanzati.

Con i due *referendum* del 1991 e del 1993 abbiamo messo in discussione il proporzionalismo e le forme assembleari del nostro Parlamento. È da allora che abbiamo superato la democrazia consociativa per affermare un modello di democrazia governante. È da allora che è iniziata una transizione che ora, a 25 anni dal crollo del Muro di Berlino, possiamo e soprattutto dobbiamo portare a compimento.

Nella situazione in cui siamo l'Italia ha bisogno di cambiamento, ha bisogno di fiducia, ha bisogno di riforme, e non può permettersi i ritardi culturali della vecchia sinistra speculari a quelli della vecchia destra.

Noi di Scelta Civica per l'Italia sosterremo come sempre questo sforzo. *(Applausi dai Gruppi SCpI, PD e del senatore Panizza)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, signora Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi, la complessità della riforma costituzionale che ci accingiamo a votare in prima lettura inerisce, in chiave comparata, a forme di Stato e di Governo, autonomie territoriali, fonti del diritto, pubblica amministrazione, giurisdizione, giustizia costituzionale e tutela dei diritti. Tale complessità avrebbe potuto indulgere in ulteriori rimandi ed accantonamenti utilitaristici o di opportunità, sospensione di decisioni. Così non è stato. Con coraggio si è scelto di dare una risposta concreta, direi tangibile, in una stagione che deve essere quella dell'innovazione: altra stagione non ci è data.

Certo, la riforma che andiamo a votare è di ampia portata; ci interroga e ci richiama ad una gravosa assunzione di responsabilità. Ci interpella ad assumere decisioni richieste da anni, e con coraggio, con determinazione e con non recondite trepidazioni o ponderosi interrogativi abbiamo assunto, appunto, una responsabilità gravosa.

Il dibattito articolato che ha caratterizzato questi mesi è stato fonte di ulteriori discernimenti. Eppure arriva la stagione delle decisioni e questa stagione è arrivata, sì, in prima lettura, ma è arrivata. Affanni e conflitti che hanno attraversato le nostre discussioni e votazioni non hanno rappresentato malgrado tutto un impedimento, tutt'altro.

Il disegno di legge di riforma della Parte II della Costituzione segna la prima fondamentale tappa di un percorso riformatore che parte dagli anni Settanta e che ha attraversato molteplici scenari politici.

L'obiettivo dichiarato è noto e cioè quello di offrire una soluzione a criticità e disfunzioni del sistema istituzionale, con il superamento del bicameralismo perfetto paritario, affidando il rapporto di fiducia alla Camera dei deputati e la rappresentanza delle autonomie al Senato.

Ci troviamo in un momento di svolta cruciale, che segna la fine della cultura della paura del cambiamento e che ci avvicina alle altre democrazie liberali contemporanee in cui le Costituzioni sono, e devono essere, considerate come cantieri sempre aperti. In Europa questo lavoro continuo sulle Costituzioni è testimoniato dalla frequenza delle riforme costituzionali, pur in contesti in cui esiste un buon grado di stabilità, in cui cioè non è in discussione la forma di Stato complessiva.

Il quadro comparato dell'attuale assetto dei Senati in Europa è alquanto articolato e difficilmente riconducibile ad unità, legato il più delle volte alle storie ed agli equilibri politici, territoriali ed istituzionali propri di ciascun Paese. Questo anche perché diversi - molto diversi - sono i sistemi di elezione, le funzioni e i poteri.

Si può dire che i tre fattori largamente prevalenti che sembrano emergere dalla comparazione riguardano il fatto che il Senato sia quasi sempre estraneo al rapporto di fiducia con l'Esecutivo; è normalmente espressione delle entità territoriali che costituiscono lo Stato ed esercita un ruolo istituzionale di equilibrio e di riflessione nei confronti della Camera, espressione della maggioranza di Governo.

In particolare l'elettività diretta della seconda Camera non è affatto una regola: non prevedono

l'elezione diretta Germania, Austria, Francia, ma anche Regno Unito e Canada.

Il dibattito italiano sulle riforme costituzionali, che ha origine fra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, si intreccia con l'evoluzione del sistema dei partiti, aprendo ulteriormente aspetti funzionali all'uno o all'altro obiettivo politico-partitico. Ricordiamo le innovazioni ipotizzate nel cosiddetto decalogo Spadolini, nell'agosto del 1982, e i lavori della Commissione Bozzi, che avevano come obiettivo la razionalizzazione del regime parlamentare esistente, lasciandone inalterate le coordinate di fondo. Ricordiamo quelle proposte da Giuliano Amato, che perseguivano l'obiettivo più ampio della "grande riforma", mirando a mutare il sistema politico e che ipotizzavano l'introduzione in Italia dell'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale. Ricordiamo i lavori della Commissione bicamerale presieduta da D'Alema, in cui entrarono a far parte tutti i principali *leader* politici, e la riforma del 2005, che vide completato l'*iter* parlamentare, che poi, però, perse il *referendum*.

Tentativi di riforma, tutti questi citati, che fallirono per note e varie ragioni. Centrarono invece obiettivi parziali, il cosiddetto progetto Amato-D'Alema sulla riforma del sistema di elezione dei Presidenti delle Giunte regionali e dell'autonomia statutaria delle Regioni con la costituzionalizzazione del cosiddetto giusto processo e, nel 2001, la riforma delle autonomie territoriali (cosiddetta riforma del Titolo V della Costituzione).

Dopo un dibattito molto approfondito, e acceso, per il vero, in molte occasioni, credo di poter dire che si è giunti a un testo innovativo, comunque perfettibile, come lo prevede la Carta costituzionale, nella sequenza delle letture successive.

Non starò qui a esaminare i contenuti della riforma nello specifico e nei dettagli, in quanto noti a tutti, limitandomi a ricordare i punti salienti, oserei dire qualificanti.

In primo luogo, la nuova natura e le nuove funzioni del Senato: una grande novità che, se da un lato prevede la sua esclusione dal rapporto fiduciario col Governo, dall'altro lo colloca al centro dell'ordinamento costituzionale nazionale e sovranazionale, in posizione di raccordo tra gli organi istituzionali dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali.

In secondo luogo, il superamento del bicameralismo perfetto, senza rinunciare alle garanzie e al sistema degli equilibri tipici del nostro ordinamento costituzionale, e in linea con i modelli adottati da molti altri Paesi europei. Richiamo questo che merita una precisazione, perché se è vero che il quadro comparato sui Senati europei è difficilmente riconducibile ad unità, si può però senz'altro affermare che tre sono le caratteristiche ricorrenti che sembrano emergere dalla comparazione: l'estraneità del Senato al rapporto di fiducia con l'Esecutivo, la sua configurazione come espressione delle entità territoriali che costituiscono lo Stato e, infine, il suo ruolo di equilibrio e di riflessione nei confronti della Camera, espressione della maggioranza di Governo.

Il nostro disegno di legge si inserisce, dunque, nella tendenza più consolidata del costituzionalismo contemporaneo e il Senato diviene un'Assemblea rappresentativa di Regioni e Comuni, secondo un modello dominante nell'esperienza comparata.

In terzo luogo, la nuova normativa per le forme di esercizio diretto della sovranità popolare, *referendum* e iniziativa legislativa popolare. Altro aspetto da sottolineare, per quanto riguarda il *referendum,* è aver riportato a 500.000 il numero di firme necessarie e abbassato il *quorum* necessario per l'approvazione, ove ne siano state raccolte 800.000, e previsto - novità assoluta - forme di *referendum* propositivi e di indirizzo.

Inoltre, per le proposte di legge di iniziativa popolare abbiamo portato a 150.000 le firme a fronte delle previste 250.000.

Tra le novità introdotte, meritano un cenno il completamento della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, con una attribuzione più razionale delle materie di competenza statale e regionale, ovviando cosi agli eccessi e alle incongruenze derivate dalla riforma del 2001; il riassetto del sistema delle autonomie territoriali (con l'abolizione delle Province e l'introduzione delle Città metropolitane); gli interventi sui delicati aspetti del rapporto Parlamento-Governo.

In conclusione di questo mio breve intervento, vorrei rinnovare da parte del Gruppo Per l'Italia la volontà di votare in maniera convinta questo provvedimento, nell'auspicio che, secondo le letture che verranno di conseguenza nei prossimi mesi, si possano apportare quelle modifiche che gli altri legislatori riterranno opportune.

Signor Presidente, mi lasci fare un'ultima riflessione. Ringrazio lei, tutti i colleghi e i relatori, che si sono sobbarcati un lavoro non indifferente. *(Applausi dai Gruppi PI e PD).*

SCAVONE *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE *(GAL)*. Signor Presidente, signora Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà non voterà questa legge di riforma costituzionale. Il GAL è comunque un Gruppo animato da diverse sensibilità, pertanto è opportuno da parte mia sottolineare che alcuni colleghi del Gruppo la voteranno. Ringrazio quindi i colleghi che, tutti, mi hanno dato la possibilità di esprimere questa dichiarazione di voto dando forza a chi, in quest'Aula, è contrario, rispetto ai tanti a favore.

Avremmo voluto davvero contribuire alla riscrittura di una nuova e moderna Carta costituzionale, nella quale fissare la tavola delle regole su cui rifondare una grande democrazia, a garanzia dell'efficienza delle istituzioni, ma anche per dare contenuto alla libertà e all'uguaglianza del popolo italiano e del suo diritto ad una partecipazione effettiva ai processi di decisione.

Il primo profilo, infatti, che mi preme sottolineare è che, quando si discute delle riforme costituzionali, fondamentale è il metodo delle medesime riforme. Solo da un processo trasparente e condiviso tra le forze politiche e sociali, solo dal confronto culturale tra le espressioni più radicate in ambito sociale, può sorgere il cosiddetto patriottismo costituzionale, che è anima della legge fondamentale e che è criterio di interpretazione della stessa , cioè vero e proprio canone giuridico destinato ad essere passato come testimone alle generazioni future.

Il patriottismo costituzionale è sinonimo dell'orgoglio di un popolo, che si sviluppa, per l'appunto, a partire dalla partecipazione alla formazione del patto costituzionale. Il patto costituzionale è tra forze culturali e sociali; è tra i cittadini. Oggi, in un periodo di trasformazioni che si ripercuoteranno per anni sull'economia e sull'ambiente, è anche un contratto tra generazioni. Il patto costituzionale non è solo tra i partiti o tra i *leader* di essi. Una riforma costituzionale non può essere il frutto di un accordo contingente.

Il risultato a cui siamo arrivati credo invece che sia possibile definirlo come una grande occasione perduta. Pur avvertendo un iniziale fervore riformista che ha animato tutti, Governo, maggioranza e opposizioni, abbiamo assistito alla mancanza di apertura a un vero e profondo dibattito, a un sereno confronto, che rischia di minare l'essenza della forza costituente.

Il percorso parlamentare è stato caratterizzato da un crescendo di gesti di violazione istituzionale, che rischiano di mettere in discussione la dignità delle stesse istituzioni.

Abbiamo registrato l'insufficienza politica nel garantire un libero confronto, una conduzione talvolta incerta e contraddittoria, continue ingerenze del Governo, e troppe, inopportune esternazioni, quando non provocazioni, che dall'esterno hanno scandito il confronto parlamentare.

La riforma costituzionale non può essere il volto del Governo in carica: qualcuno potrà dire «sono altri tempi», «oggi è diverso». Altri potranno parlare di ingenuità, come avviene tutte le volte in cui si ricordano i valori di fronte alle esigenze di chi fa solo valere la sua forza.

Ma va ricordato ancora una volta in quest'Aula che i lavori dell'Assemblea costituente sono stati segnati dalla distinzione tra la stessa Assemblea, con le decisioni che man mano assumeva, e la maggioranza governativa, al tempo guidata da De Gasperi. Insomma, fare la Costituzione non è cosa e non è affare della sola maggioranza di Governo.

La maggioranza ha sempre i numeri per vincere, e li ha in ogni circostanza, ma provo un grande senso di amarezza nel pensare che questa riforma sia il frutto della forza della maggioranza in ordine ai tempi e alle procedure, cosi come ai contenuti.

Io non so quale sia il miglior sistema in quanto a forma di governo. Non so se sia meglio il presidenzialismo o la democrazia parlamentare, o se ancora sia meglio il cancellierato come evoluzione della stessa democrazia parlamentare finalizzato a correggerne instabilità ed insipienza.

Non so dirlo, perché non c'è mai modo per esserne certi *ex ante.* Basta ripercorrere la storia recente e travagliata che hanno vissuto le grandi democrazie del mondo per trovare un equilibrio tra forme di governo unificanti e il vero rispetto della rappresentatività dei territori.

Quello che so è che le Costituzioni che hanno indicato la forma di governo del cancellierato contengono all'interno significativi vincoli elettorali.

Quello che noi stiamo facendo è esattamente il contrario di un sistema equilibrato: rischiamo di inventare una sorta di pseudopresidenzialismo senza controllo, una riforma in cui si dà un assetto ad una seconda Camera con l'obiettivo di avere un'Assemblea delle autonomie, negando ad essa l'autonomia, la legittimazione, la dignità elettorale, e quindi la stessa democrazia.

Come non avere il timore che, senza un vincolo elettorale, una maggioranza che nasce artificiosamente, con premialità aggiuntive, possa cambiare ancora una volta, e forse di più, la stessa Costituzione?

Come non avere il timore che, nell'attesa di un voto democratico che faccia giustizia, l'equilibrio sofferto, ma anche talvolta insufficiente, che comunque fino a oggi ha garantito serenità sociale e convivenza civile, possa essere messo in pericolo?

Come non nutrire la preoccupazione che quanto fatto sia più che una grande riforma solo uno sbrigativo sacrificio come rimedio all'antipolitica?

Una zoppicante riforma, contrabbandata ai cittadini come la soluzione a tutti i loro problemi: il lavoro che non c'è, quel po' di lavoro precario che va a finire, la crisi che impoverisce ogni giorno di più il Mezzogiorno, le risorse che non ci sono più, la pressione fiscale che è diventata per tutti insopportabile.

Tutto questo non lo risolverà la riforma costituzionale ed è pericoloso e ingiusto farlo credere agli italiani; anzi, l'uso contingente delle istituzioni tocca anche la legge fondamentale. Ma a questo punto si comprende che lo stesso quadro istituzionale rischia di diventare fragile e contribuisce all'indebolimento strutturale del Paese. Può sembrare paradossale, ma è proprio così: l'idea che le istituzioni possano farsi e disfarsi in maniera appunto contingente produce instabilità, che dal piano politico si riflette su quello economico.

Qui si sta mettendo mano al sistema dei rapporti tra organi di governo ed organi di garanzia, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale in primo luogo; si ridisegna in maniera accentratrice, eppure confusa, il sistema delle autonomie. Tutto questo nel silenzio delle ripercussioni che ciò potrà comportare. Così, in un contesto di definizione delle procedure, ci saremmo aspettati che, almeno in Costituzione, si fosse disciplinata la fase ascendente di partecipazione dell'Italia al diritto comunitario.

Si è ridotto ai minimi termini il Senato, ma non si riduce affatto il numero dei deputati, né si stabilisce alcunché in ordine al procedimento legislativo in seno alla Camera, come se quella fosse una sorta di variabile indipendente e il procedimento legislativo potesse essere a due velocità. In un quadro razionale, si sarebbe disciplinato l'intero *iter* di formazione delle leggi, a mezzo almeno dell'indicazione di alcuni criteri fondamentali.

Quanti canguri, cavilli regolamentari, applicazioni analogiche di deliberati e precedenti buoni per ogni occasione hanno impedito che il testo si arricchisse dei molti, ottimi contributi proposti dalle opposizioni. E quanti in quest'Aula, espressione di quella parte del popolo italiano che ha fatto della moderazione e dell'equilibrio la sua carta di identità, hanno rinunziato a difendere questi valori.

In Aula troppi hanno scelto di subire forzature o hanno solo accettato una rassegnata passività, contribuendo così alla conquista di un risultato simbolico di chi ha identificato *tout court* riforma costituzionale e risultati dell'azione di Governo. Di questi utili, pur ripetutamente annunziati, io ancora non scorgo le tracce.

Per tali ragioni, ma nell'indomita speranza che i successivi passaggi parlamentari possano essere caratterizzati dalla riconquista della responsabilità, della dignità e dell'orgoglio, abbiamo deciso di non partecipare al voto finale del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi GAL e LN-Aut. Congratulazioni)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signora Ministro, rappresentanti del Governo, il Gruppo Per le Autonomie-PSI -MAIE ha dimostrato di voler contribuire attivamente affinché questa legislatura fosse una legislatura costituente.

Tra gli aspetti per noi fondamentali di questo processo di revisione costituzionale vi sono il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione significativa del numero dei parlamentari e la trasformazione del Senato in una vera Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, sul modello del Bundesrat tedesco. Ci siamo sempre dichiarati a favore di un Senato territoriale, e conseguentemente non elettivo, per una rappresentanza vera e diretta delle autonomie, che non potrebbe essere invece garantita con l'elezione diretta.

Purtroppo, con questa riforma questi obiettivi vengono raggiunti solo in parte. Mentre viene superato il bicameralismo paritario e ridotto il numero complessivo dei parlamentari, il nuovo Senato non sarà un vero contrappeso alla Camera dei deputati e non avrà poteri paragonabili al Bundesrat. Crediamo inoltre che non si sia ancora raggiunto il giusto equilibrio tra le istituzioni, in particolare riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica.

Dal punto di vista della prospettiva delle Regioni non ci trova, poi, d'accordo l'impianto di questa riforma. Avremmo, al contrario, auspicato un potenziamento dell'impianto federale o regionalista della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione del 2001. Più volte abbiamo, infatti, espresso le nostre preoccupazioni su un ritorno all'accentramento dei poteri e a un indebolimento delle Regioni.

La riforma in esame non si limita, infatti, a ritrasferire allo Stato alcune competenze affidate dalla riforma del 2001 alle Regioni, come le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto, l'ordinamento delle professioni, bensì opera una vera e propria controriforma rispetto a quella del 2001. Le competenze legislative delle Regioni ordinarie vengono ridotte a senso unico, interamente a favore dello Stato, e ciò non solo rispetto alla riforma del 2001, bensì anche in relazione alla Costituzione del 1948. Le Regioni, per esempio, sono sempre state competenti per il governo del territorio e per la tutela della salute, sebbene vincolate al rispetto dei principi delle leggi statali. Ora, queste materie, che rappresentano il nucleo duro delle competenze regionali, saranno di competenza esclusiva dello Stato. Della competenza legislativa regionale resta ben poco, laddove le Regioni dovranno attenersi alle disposizioni generali e comuni delle leggi dello Stato. Finché non verrà chiarito del tutto l'ambito delle rispettive competenze, certamente non diminuirà il contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

Un fatto è, tuttavia, certo: lo spazio per la legislazione regionale sarà molto minore di quello attuale, perché una cosa è dover rispettare i principi della legislazione nazionale, tutt'altro è doversi attenere anche alle disposizioni generali e comuni. Di fatto, le Regioni non avranno più una competenza legislativa concorrente, ma solo una competenza attuativa di minore rilievo pratico. In ultima analisi, le Regioni ordinarie verranno così spogliate delle competenze legislative più significative e in futuro saranno, ancor più di oggi, enti con compiti prevalentemente amministrativi, dunque, una sorta di macro Comuni. Anche l'inserimento di una nuova clausola di supremazia dello Stato non aiuterà a ridurre i contenziosi. Al contrario, riteniamo che, per la sua indeterminatezza, essa sarà nuovamente fonte di conflitti costituzionali.

Il problema dell'incertezza, relativa al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, si risolve, a nostro avviso, specificando con maggiore chiarezza le diverse aree di competenza di Stato e Regioni, prevedendo un catalogo dettagliato di materie, per individuare inequivocabilmente a chi competa cosa. Con il nuovo articolo 117, comma secondo, della Costituzione si è fatto un passo giusto in tale direzione, che non risulta però soddisfacente per controbilanciare la mole di competenze già regionali

ritrasferite allo Stato. Non si è, dunque, ancora trovato il giusto equilibrio circa il necessario riassetto delle competenze tra Stato e Regioni dopo la riforma del 2001.

Con la presente riforma del Titolo V della Parte II commettiamo lo stesso errore commesso nel 2001, anche se in senso inverso. Fino a pochi anni fa, abbiamo assistito, a livello nazionale, ad una ripetizione ossessiva, ad una cantilena che trovava le proprie parole d'ordine nel federalismo. Tutto il male veniva dallo Stato centrale. Ora, dopo gli scandali avvenuti in molte Regioni, si è invertita la tendenza: tutto il male sta nella troppa autonomia delle Regioni ed è tornato di moda lo Stato centrale. Ma le mode, si sa, passano, e non si riforma una Costituzione in reazione a degli scandali, seppure gravi. La fretta è, oltretutto, cattiva consigliera e ci saremmo augurati una più profonda ed articolata riflessione sull'orientamento di fondo che ispira questa riforma.

Non sarebbe, tuttavia, corretto valutare solo gli aspetti critici della riforma, senza tener conto anche degli aspetti positivi. Per il Gruppo Per le Autonomie è fondamentale la salvaguardia delle competenze e dei poteri delle Regioni speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alcune peraltro tutelate da accordi internazionali. Sotto questo profilo, la presente riforma è senz'altro positiva, perché esclude le Regioni speciali dall'applicazione del nuovo Titolo V e demanda l'adeguamento degli Statuti ad una futura legge costituzionale, introducendo la clausola pattizia anche in Costituzione.

Una volta entrata in vigore questa riforma costituzionale, spetterà al Governo, al Parlamento e alle autonomie speciali aprire un negoziato per affrontare le delicate questioni sul futuro sviluppo dell'autonomia.

Per quel che concerne la composizione del nuovo Senato, siamo riusciti a garantire una rappresentanza equilibrata delle Regioni speciali, in particolare delle due Province autonome di Trento e Bolzano: ciascuna Provincia autonoma sarà rappresentata da due senatori e risulta, quindi, parificata ad una Regione. In considerazione della particolare composizione etnico-linguistica della Provincia autonoma di Bolzano, si prevede inoltre che il rappresentante dei sindaci e quello del Consiglio provinciale vengano eletti su liste separate, per rendere più agevole la rappresentanza del gruppo linguistico italiano, come richiesto anche dalla misura 111 del cosiddetto pacchetto del 1969 stipulato tra l'Austria e l'Italia.

Come Gruppo Per le Autonomie, sensibile alla tutela di tutte le minoranze linguistiche abbiamo presentato un emendamento finalizzato ad aggiungere anche la rappresentanza della minoranza linguistica slovena della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Purtroppo, non ci sono state, né in Commissione né tanto meno in Aula, le condizioni politiche per risolvere il problema della rappresentanza della minoranza linguistica slovena, visto anche il numero ridotto di senatori assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Il nostro auspicio è che questa questione, come le altre problematiche che ho appena sollevate, possa essere risolta nel corso dell'esame di questo provvedimento presso la Camera dei deputati.

Siamo contenti e soddisfatti, invece, che sia stato recepita in Aula, in un emendamento presentato dal Gruppo Misto-SEL, la proposta di inserire, tra le materie che devono essere oggetto di esercizio collettivo del procedimento legislativo da parte delle due Camere, la tutela delle minoranze linguistiche. Salutiamo con favore anche l'accoglimento, già in Commissione, di una nostra richiesta sulla denominazione in lingua tedesca anche della Provincia autonoma di Bolzano in Costituzione.

Concludo, signor Presidente, annunciando, seppure con tutte le perplessità fin qui espresse circa le criticità contenute nel testo di riforma, il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento, vorrei fare innanzitutto un ringraziamento al Gruppo della Lega Nord, che ha seguito attentamente tutto il dibattito sulle riforme costituzionali, in particolar modo ai senatori Calderoli e Bisinella che sin dal primo momento in Commissione hanno lavorato per cercare di modificare questo testo di questa riforma costituzionale.

Signor Presidente, noi siamo la Lega Nord. Noi siamo nati per riformare questo Paese. Le riforme le abbiamo nel DNA, perché anche i nostri detrattori ci riconoscono che siamo un movimento riformista. Nelle nostre sedi si parla da più di vent'anni di federalismo e autonomia. Crediamo talmente tanto alle riforme che durante il Governo Berlusconi la Lega decise di mettere al Ministero delle riforme l'unica persona che in Italia ebbe l'intuizione di parlare di federalismo come soluzione ai problemi di questo Paese: Umberto Bossi. Il nostro segretario federale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Siamo così convinti che questo Paese abbia bisogno di riforme che, in quegli anni del Governo Berlusconi, si riuscì a portare a casa una riforma costituzionale seria, la *devolution*, bocciata dal *referendum* popolare anche grazie ai voti di quella sinistra guidata da quel Romano Prodi che volevate far sedere al Quirinale non più di un anno fa.

Ci siamo talmente tanto sull'argomento che per noi un progetto di revisione costituzionale deve essere perfetto. Non ci accontentiamo di una riformetta e non ci piacciono i pasticci. Le riforme devono essere fatte per durare il più a lungo possibile. Le riforme fatte solo per riempire le pagine dei giornali del giorno dopo le lasciamo fare agli altri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*.

Per questi motivi abbiamo condiviso le parole del Presidente della Repubblica il giorno della sua elezione. Per questi motivi ci siamo impegnati sin dal primo momento per una riforma seria e autorevole. Per questi motivi la Lega Nord, ancora una volta, ha messo a disposizione di questo Paese allo sbando l'uomo migliore in tema di riforme di tutta la politica italiana: Roberto Calderoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*.

Avevamo delle aspettative, signor Presidente: la Lega riformista che si confrontatava con un giovane Presidente del Consiglio rampante e all'apparenza riformista. L'aspettativa di un processo di riforma della Costituzione che potesse correre al fianco di una serie di riforme e provvedimenti per rilanciare l'economia e la società (una complementare all'altro), nella consapevolezza che l'importanza della riforma della Costituzione non prendesse il sopravvento sulla necessità di far crescere l'economia e di dare un futuro dignitoso ai nostri cittadini.

Il dibattito sul Senato, sul Titolo V, sulle Regioni non poteva e non doveva soffocare quello sulla cultura, sulle carceri, sulla competitività, sull'economia e sulla pubblica amministrazione.

L'analisi del futuro delle istituzioni italiane, dei Comuni, delle Province, delle Regioni, di Camera e Senato non poteva ridursi ad un mero elenco di quali tra questi enti va più di moda. La struttura degli enti pubblici italiani aveva e ha una sua storia, un suo equilibrio, una sua logica. Ora siamo nel caos assoluto. Un caos iniziato da quel Governo che ha tante somiglianze con questo: il Governo Monti, il Governo più centralista degli ultimi anni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Le aspettative però, signor Presidente, hanno lasciato il posto alla delusione.

Dopo un discreto inizio dei lavori in Commissione, dove il pessimo testo proposto dal Governo ha subito migliorie significative, e dove alcune aperture avevano lasciato intravedere un buon dibattito in Aula sugli argomenti e dato la speranza che vi potesse essere un confronto sui contenuti, abbiamo dovuto subire un repentino cambio di strategia con un ruolino di marcia che ha lasciato poco spazio al confronto e ai contenuti.

Velocità, tempi ristretti, decisioni prese altrove, abbinamento alla legge elettorale. Una fretta sospetta e la volontà di dettare i tempi per irrigidire chi invece auspicava un confronto serio sui contenuti. Un decisionismo tipico dell'inizio del Novecento, che ha visto molti di noi delusi, in particolar modo, non me ne vogliano gli altri colleghi, quei senatori alla prima legislatura che speravano di essere protagonisti attivi di un cambio epocale.

Ci siamo ritrovati ad essere dei semplici ratificatori di decisioni prese altrove, tra chi ha fretta di chiudere con almeno una riforma prima delle vacanze e chi da tre anni a questa parte continua a guardare con interesse più a sinistra che ai propri elettori. Peccato! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ancora una volta, è stata persa un'occasione.

In poche settimane, mentre i nostri imprenditori chiudono o scappano all'estero, mentre gli esodati non vedono un futuro, i giovani non trovano un lavoro, i pensionati non arrivano a fine mese, mentre

subiamo un'invasione clandestina, mentre si decide di dare 8 euro al mese ai delinquenti anziché aiutare gli insegnanti o le persone oneste, mentre ci dicono che siamo in recessione e che gli 80 euro sono serviti a molto poco, la priorità, l'unica priorità, la *mission* di questo Governo è stata: la riforma costituzionale entro l'8 agosto! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

E allora, signor Presidente, contingentiamo i tempi per far star zitti coloro che avevano qualcosa da dire e proporre un'idea, un'alternativa! Se pensi e parli sei pericoloso. Se pensi, magari non voti in linea con il manovratore, quindi sei un nemico da insultare in quanto senatore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Canguro: se hai troppe idee non puoi intralciare la marcia trionfale. Se hai troppe idee scrivi troppo. Se scrivi troppo vuol dire che sei un poltronaro e che vuoi rallentare, quindi fai ostruzionismo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Sedute fiume: se sei un senatore poltronaro che ha troppe idee è giusto che vieni punito. Devi guadagnarti lo stipendio, caro senatore! Quindi, lavora dalle 9,30 alle 24, mentre lui gira il mondo, inaugura autostrade (accaparrandosi meriti non suoi), riceve la Concordia, le tenniste e le spadiste *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Regolamenti: siamo in Senato, la zona franca delle leggi e dei Regolamenti. Qui le interpretazioni autentiche non sono autentiche, sono a colpi di maggioranza! Tutto ed il contrario di tutto! Non pensare, non parlare, non scrivere: vota solo secondo indicazioni, e vota in fretta che non c'è tempo!

Poco importa se su temi importanti si ammazza il dibattito e si chiede la fiducia: quelli sono temi che devono essere risolti in fretta, sono sassolini in una scarpa, fastidiosi, che non interessano a nessuno.

Pubblica amministrazione: fiducia. Competitività: fiducia. Cultura e turismo: fiducia. Carceri: fiducia

Noi siamo in Senato: siamo un impiccio, siamo quelli da chiudere e far vedere agli italiani come una cosa inutile!

Anche sulle riforme: poche ore per trattare un argomento importante come il Titolo V e le Regioni. Minuti per i *referendum*.

Signor Presidente, speravamo di essere tutelati (in questo mi rivolgo a lei): nelle modalità di lavoro e nell'immagine di uno dei due rami del Parlamento eletto dai cittadini italiani; nella dignità di chi ci ha votati e crede nel nostro lavoro. Auspicavamo autorevolezza da parte di chi ha il compito di presiedere il Senato. Autorevolezza nelle decisioni e nel coordinare i lavori. Tutelati dai continui riferimenti da parte di chi non conosce il Senato: un Presidente del Consiglio che non ci conosce. L'attuale sindaco di Firenze che si permette di giudicarci. I Sottosegretari - che oggi, per fortuna, non ci sono - che ci indicano i tempi di lavoro. Siamo delusi anche di questo. E anche dal Presidente della Repubblica ci aspettavamo un altro comportamento. Peccato. Un occasione persa! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ed è proprio per questa delusione, perché ci credevamo, perché siamo la Lega, signor Presidente, che non possiamo condividere con voi questa esperienza fallimentare.

Ce l'abbiamo messa tutta, signor Presidente, ma la pochezza dei risultati ottenuti, gli atteggiamenti, il percorso sin qui realizzato ci hanno convinti che non meritate nemmeno il nostro voto. Votate voi questa riforma. Non possiamo essere complici di chi sta affossando il Paese. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto SEL. Vive congratulazioni)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, colleghi senatori, non è un caso che la prima lettura della riforma costituzionale si concluda proprio mentre sull'Italia si addensa una nuova fase di recessione: i peggiori dati degli ultimi quattordici anni. La riforma, in particolare quella del Senato, è stata smerciata per mesi come necessario passo preliminare; il prefisso, come dice il Presidente del Consiglio, per la ripresa economica e per ottenere la famosa flessibilità in Europa.

I fatti, purtroppo, anzi le cifre, confermano che si tratta solo di propaganda demagogica. Il superamento del bicameralismo perfetto, declinato qui come costruzione di un Senato non più elettivo,

inutile e pasticciato, non produce alcun effetto positivo sull'economia e non ne produrrà certamente in Europa per allentare le maglie del rigore e dell'*austerity*. Al contrario, l'aver sprecato mesi a rincorrere le riforme istituzionali a passo di carica, invece di mettere mano subito alle vere emergenze del Paese, che sono la crisi, la disoccupazione, la lesione ormai permanente dei diritti dei lavoratori, la loro umiliazione, la mancanza di futuro per un'intera generazione, ha prodotto effetti negativi. Il solo vantaggio per il Governo e per il Presidente del Consiglio è stato un effetto diversivo, una cortina fumogena, lo stornare l'attenzione dal punto davvero dolente, per concentrarla su un'emergenza finta, ma facile da sfruttare demagogicamente.

Se la riforma non ha comportato e non comporterà alcun vantaggio in termini di ripresa economica, produrrà, in compenso, un secco danno per l'aspetto democratico del nostro Paese.

Se consideriamo questa riforma e quella elettorale come un complesso unico e integrato, l'obiettivo, come evidenziato da molti costituzionalisti (da ultimo, in ordine di tempo, Gustavo Zagrebelsky su «la Repubblica») appare evidente: rovesciare l'equilibrio tra poteri definito dalla Costituzione del '48 per assegnare al potere legislativo, al Parlamento, una funzione ancillare rispetto al potere esecutivo, al Governo.

Il compito del Parlamento, come scrive Zagrebelsky, sarà solo quello di essere «l'esecutore fedele delle decisioni del Governo», avviando nei fatti la modifica della forma di governo. Le prove generali le abbiamo viste negli ultimi anni, con il Parlamento ridotto solo a convertire i decreti del Governo, e lo abbiamo visto negli ultimi giorni in quest'Aula.

Un partito di minoranza, grazie all'Italicum, figlio del patto con Berlusconi, avrà in mano tutte le redini e potrà farlo senza tener conto di quei pesi e contrappesi che costituiscono l'anima delle moderne democrazie sia parlamentari che presidenziali. Noi diciamo un solo partito, ma nella realtà dell'Italia di oggi sarebbe più corretto dire un solo *leader*: il segretario del partito di minoranza più forte. Nella migliore delle ipotesi, questo *leader* sarà scelto dalle primarie, cioè da elezioni che non sono previste né regolate per legge.

Voi state oggi creando una situazione assurda, un mostro costituzionale che affiderà tutti i poteri a un *leader* eletto secondo regole non previste, né fissate, tantomeno codificate dalla legge.

C'è una seconda *ratio* in questa riforma, coerente e omogenea alla prima. Si tratta della sottrazione drastica ai cittadini dei loro residui poteri. Perché occorresse rendere il Senato non elettivo per porre fine al bicameralismo perfetto resta un mistero mai spiegato in tutti questi mesi da chi lo ha deciso. Sommata ad una legge elettorale che prevede un premio di maggioranza abnorme, soglie di sbarramento altissime (alla turca) e preferenze inesistenti (quindi impossibilità per i cittadini di scegliere i propri eletti) questa riforma conduce, inevitabilmente, a creare un Parlamento di nominati, nel quale la parola del corpo elettorale conterà poco e niente, e questo rappresenta una vera e propria cesura con il senso della democrazia rappresentativa.

Tutto, nel testo che state per approvare, va in questa direzione. Non è un caso che, invece di implementare tutti gli strumenti della democrazia diretta, voi avete preso un'altra strada, riducendo ulteriormente il potere dei cittadini; ad esempio, la possibilità del ricorso alle leggi di iniziativa popolare, alzando comunque il numero delle firme, anche se si è creato un doppio binario per i *referendum*.

Non è neppure un caso che la declamata urgenza di porre fine al bicameralismo perfetto si sia arrestata, guarda caso, sulla soglia dell'immunità. Su questo punto, e solo su questo, avete deciso di confermare in pieno il bicameralismo perfetto, concedendo l'immunità non solo a chi è eletto dai cittadini, ma ai nominati dal partito, dai capigruppo dei Consigli regionali o dai segretari di partito. Dico «avete deciso», perché così è andata.

Questa non è, come dovrebbe essere, una riforma decisa dal Parlamento: è la riforma imposta dalla maggioranza alla minoranza, e dal Governo alla maggioranza stessa, ricorrendo a ogni mezzo. La Costituzione del '48 è stata la pietra angolare della Repubblica perché era condivisa; è stata la sintesi di idee diverse, di visioni del mondo diverse, ma, alla fine, è stata il frutto di una condivisione. Questa

invece è la riforma di una metà del Parlamento, che non ha voluto discuterla, concordarla, o anche solo limarla ascoltando l'altra metà del Parlamento.

Le Costituzioni fissano regole destinate a valere non per qualche anno, ma per decenni. La validità e l'efficacia, il tasso di democraticità di quelle regole, si misurano non sulle maggioranze, inevitabilmente portate a considerare i vantaggi immediati, ma sulle minoranze, che devono sentirsi garantite e partecipi del patto che dovrebbe reggere la Repubblica per i prossimi decenni.

In questo caso si è prodotta una situazione opposta: le minoranze sono rimaste metodicamente inascoltate, anche quando avanzavano proposte del tutto ragionevoli, che nulla avevano a che spartire con un tentativo di sabotaggio, ma miravano esclusivamente a rendere migliore, democratica e insieme più efficace, la riforma. Ha prevalso la tentazione di affrontare un passaggio così delicato e importante con la forza muscolare, lo sguardo volto solo al ritorno d'immagine in termini di propaganda, senza rispetto delle regole, accusando chiunque osasse porre dubbi o proposte alternative di essere nemico del cambiamento.

A fronte di questa sordità assoluta del Governo e della maggioranza, noi di Sinistra Ecologia e Libertà e i tutti senatori del Gruppo Misto, che ringrazio per il grande lavoro di questi giorni *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC)*, abbiamo scelto di contrastare la riforma con i soli mezzi di cui disponevamo. I nostri 6.000 emendamenti altro non sono stati che l'unica possibile difesa di fronte al vero ostruzionismo, quello del Governo e della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*. Abbiamo fatto bene. L'aver impedito che la Carta costituzionale venisse riscritta alla chetichella, tra fine luglio e agosto, senza che la grande maggioranza del Paese sapesse davvero di cosa si trattava, è comunque per noi un risultato importante, un successo, perché i cittadini ora sanno di cosa si sta parlando.

L'aver fatto sì che si svolga comunque il *referendum* confermativo non è una graziosa concessione, ma un risultato importante che si deve tutto all'impegno e alla battaglia trasversale che c'è stata in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut e Misto-ILC)*. Da domani questa battaglia si sposterà dal Senato alla Camera e soprattutto nel Paese, in vista di un *referendum* che il Governo sperava di trasformare in plebiscito. Ma non è andata come il Governo sperava in quest'Aula e non è detto che vada come il Governo spera nel Paese e nelle urne del *referendum (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut e Misto-ILC)*. Oggi è solo l'inizio della nostra battaglia e proprio oggi comincia la sfida della costruzione dei comitati per il no a questa riforma e insieme quella per salvare questo Paese, a cui noi vogliamo bene, dal declino economico, sociale e democratico.

Voi vi illudete di aver vinto, ma sapete che alla fine la saggezza dei cittadini rimanderà al mittente questa vostra riforma, che rappresenta un vero e proprio dissesto dell'architettura costituzionale nata dal sacrificio dei nostri padri, dei nostri nonni e delle nostre madri. Per farlo avete dissestato il Regolamento, piegandolo ai voleri del Governo e della maggioranza. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut e Misto-ILC)*

Per questo i senatori di SEL e tutti i senatori del Gruppo Misto non possono legittimarvi neanche con il voto contrario e quindi non parteciperanno al voto finale. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut e Misto-ILC. Congratulazioni)*.

*QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, innanzitutto vorrei ringraziare la ministro Boschi e i relatori, i colleghi Finocchiaro e Calderoli, per aver consentito che questa riforma, che pure marca la loro impronta, si giovasse del lavoro del Parlamento e si ricongiungesse a un percorso che parte da più lontano; un percorso che muove dall'inizio di questa legislatura, dal gruppo di lavoro voluto dal presidente Napolitano, poi sviluppatosi con il Governo Letta nell'approfondimento della Commissione per le riforme e giunto oggi a un suo coronamento in sostanziale continuità.

Signor Presidente, mi consenta altresì di ringraziare i senatori del Nuovo Centrodestra. Perché portare

avanti le proprie convinzioni è faticoso, ma è ancor più difficile accettare di sottoporle alla silenziosa e paziente mediazione in nome di un interesse superiore: il raggiungimento di un risultato che l'Italia aspetta da troppo tempo. Vorrei anche ringraziarli perché, se oggi posiamo la prima pietra del terzo tempo della Repubblica, lo si deve a quei senatori e a quei deputati che poco meno di un anno fa, con un atto insieme doloroso e coraggioso, hanno salvato la legislatura e con essa le riforme *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Di Biagio)*.

Oggi, dopo un percorso parlamentare che ci ha visto in prima linea, con serietà, senza clamore, possiamo rivendicare un determinante contributo al miglioramento di questa riforma.

Sono tanti i passi in avanti compiuti dal testo. È stata ridimensionata l'originaria abnorme presenza dei sindaci, contro i quali non abbiamo nulla ma che, a differenza dei consiglieri regionali, non legiferano. È stato drasticamente abbattuto da 21 a 5 il numero dei nominati dal Presidente della Repubblica. È stato impedito che un Senato svincolato dal rapporto di fiducia con il Governo potesse porre condizioni determinanti sulle leggi di bilancio. Allo stesso tempo è stata data al Senato dignità, attribuendogli competenze non solo sulle autonomie ma anche sul raccordo con l'Unione europea e rafforzando notevolmente le sue funzioni di controllo. È stata garantita una base di legittimazione omogenea per i componenti del Senato. È stato impedito che si cedesse al moralismo e al politicamente corretto esponendo un'Assemblea, che comunque cambia la Costituzione ed elegge il Capo dello Stato, alla possibile alterazione del suo *plenum* per via di provvedimenti restrittivi della libertà personale non soggetti all'articolo 68.

E ancora, sul Titolo V, è stata meglio definita la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, recuperando al primo materie di preminente interesse nazionale, come l'ambiente. È stato previsto il commissariamento di Comuni e Regioni in dissesto finanziario. È stato finalmente inserito in Costituzione il principio dei costi e dei fabbisogni *standard.*

Infine, e anche di questo il Nuovo Centrodestra va fiero, ci si è impegnati affinché, qualsiasi saranno i numeri in Parlamento a sostegno della riforma, i cittadini avranno l'ultima parola attraverso il *referendum* confermativo. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD)*.

Colleghi, l'atto che oggi ci accingiamo a compiere è un fatto storico e rende merito a questa Assemblea che, dopo 30 anni, mette fine ad un paradosso ritenuto invalicabile: quello del riformatore che deve riformare se stesso. Non era mai accaduto, non solo in Italia. Ciò che stiamo facendo, infatti, non è degradare il Senato, ma cambiare volto e sostanza al nostro bicameralismo.

Il bicameralismo perfetto che abbiamo fin qui conosciuto rispondeva alle esigenze del tempo storico in cui fu introdotto. Alla vigilia della guerra fredda, l'Italia viveva una profonda incertezza sugli assetti futuri. Il freno di una Camera di riflessione e, al tempo stesso, un tempo di sedimentazione, era nell'interesse di tutti.

Il nuovo bicameralismo risponderà a una logica differente, alle esigenze del nostro tempo. Correggerà le storture dell'attuale Titolo V e renderà molto più snello e veloce il procedimento legislativo, perché nell'era dei mercati globali non possiamo più permetterci un tempo di approvazione delle leggi più che doppio rispetto alla media dei nostri concorrenti europei.

Un intervento di questo tipo, rispetto al complesso della nostra architettura istituzionale, signor Ministro, è destinato a determinare squilibri su altri meccanismi dell'ingranaggio. Alcuni li abbiamo constatati nel corso dei lavori parlamentari di queste settimane, allorquando ci siamo interrogati - non sempre con una soluzione a portata di mano - sull'elezione del Presidente della Repubblica, sul grado di legittimazione democratica di un'Assemblea delle autonomie chiamata comunque a metter mano alla Carta e ad eleggere organi costituzionali, su possibili contrappesi per far sì che dal sacrosanto principio di governabilità non si scivoli verso lo strapotere della maggioranza.

Nessuno nega questi problemi, anzi. Vi erano però due strade per affrontarli. La prima consisteva nel ritenere che i correttivi ai possibili squilibri andassero ricercati attenuando la portata innovatrice della riforma del bicameralismo. Idea certamente legittima, ma a mio avviso non condivisibile, perché ibridare il nuovo assetto con residui di quello vecchio, ad esempio sul versante del procedimento

legislativo, avrebbe significato sottrarre al Governo strumenti e non dargliene di nuovi nella lotta alla spesa e al debito pubblico.

Per parlare chiaro, nel momento in cui creiamo una Camera delle autonomie non vincolata dal rapporto di fiducia con il Governo, dobbiamo attribuirle il massimo in termini di funzioni di controllo e di competenze sui processi di devoluzione, tanto verso l'Europa quanto verso gli enti locali; ma non è pensabile conferirle un ruolo determinante nelle decisioni politiche e soprattutto nelle scelte che investono il bilancio dello Stato. In caso contrario, avremmo messo i futuri Governi nelle condizioni di dover trattare con il Senato allargando i cordoni della borsa, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare.

L'altra filosofia in campo era la nostra, quella di chi ritiene che i correttivi per il riequilibrio del sistema vadano ricercati negli altri capitoli del nostro assetto istituzionale. Nell'essere dunque più riformisti, non meno riformisti.

Per questo riteniamo che quello di oggi sia solo il primo passo; che si debba andare avanti e affrontare senza paura la riforma della forma di Governo; che si debba considerare il semipresidenzialismo come centro di gravità in grado di tenere in equilibrio il sistema, cosa che certamente non si può fare attraverso un emendamento. E crediamo anche che del nuovo bicameralismo non si possa non tener conto nel momento in cui - presto - affronteremo il tema della legge elettorale.

Vedete, sull'Italicum noi non condurremo una battaglia di interesse di parte. Condurremo a viso aperto una battaglia di sistema, sulla quale auspichiamo la convergenza di tutte le forze interessate a costruire istituzioni che stiano armonicamente in piedi, a cominciare dalle forze di maggioranza. Perché a fronte di un Senato con elezione di secondo grado sarebbe intollerabile una Camera di nominati. Perché, in presenza di una sola Camera politica, una volta assicurata la governabilità, sarebbe impensabile comprimere del tutto lo spazio della rappresentatività. *(Applausi dal Gruppo NCD)*

Perché è giusto che chi vota possa sapere chi vince e che chi vince possa governare, ma venuti meno i contrappesi del vecchio bicameralismo, la vittoria deve comunque fondarsi su numeri che le consentano di non entrare in conflitto con la legittimità democratica.

Colleghi senatori, signori del Governo, oggi si apre davanti a noi una scommessa di 1.000 giorni, alla quale siamo chiamati a partecipare con spirito costituente. Abbiamo cominciato cambiando noi stessi, dovremo concludere il cammino cambiando l'Italia. Abbiamo davanti a noi una grande occasione e la consapevolezza che difficilmente ve ne sarà un'altra.

Per questo, innanzitutto per questo, il Nuovo Centrodestra dirà sì a questa riforma. *(Applausi dal Gruppo NCD. Molte congratulazioni).*

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola.

Senatori e senatrici, sinceramente mi aspettavo che oggi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, arrivasse nell'Aula del Senato, magari giusto in tempo per appuntarsi sul petto la medaglietta di salvatore della Patria.

In questo momento il Movimento 5 Stelle non intende parlare né al Governo né a un Presidente del Consiglio che per settimane è andato in TV a farsi bello, presentandosi come l'uomo del dialogo, e poi, in quest'Aula, si è sempre rifiutato di venire e confrontarsi con noi. Alla faccia del confronto!

Noi vogliamo parlare agli italiani, gli unici veri interlocutori a cui dobbiamo rendere conto del lavoro che facciamo in quest'Aula, gli unici a cui sentiamo di dover spiegare quello che sta accadendo in questi giorni neri per la democrazia e per il Paese. Questa triste storia comincia con la bufala di un'emergenza che non c'é.

Renzi ci ha detto che servono le riforme per far ripartire il Paese e che, fra tutte, la più urgente, urgentissima, era la riforma della Costituzione! Ma, cari italiani, davvero non potevamo sopravvivere senza questa riforma? Davvero la sera, quando tornate a casa e vi girate nel letto senza riuscire a prendere sonno, voi pensate alla riforma della Costituzione? Quando arrivano le bollette, ogni mese

sempre più alte, e non sapete come pagarle, anche in quel momento voi pensate alla riforma della Costituzione? *(Applausi dal Gruppo M5S).*Quando non potete fare una TAC velocemente, perché dal privato costa centinaia di euro, e allora, pazienti, vi mettete in liste di attesa lunghe anche qualche anno, è alla Costituzione che date la colpa? Ditecelo, perché se è così, noi non abbiamo capito niente e vi chiediamo scusa.

Ma se anche voi avete qualche perplessità sul fatto che, fra le priorità che servono a questo Paese per rialzarsi e rimettersi in moto, forse c'era qualcosa di più importante che cambiare la Carta costituzionale, allora sappiate che non siete i soli a pensarlo. Visto che ci vogliono far credere che senza riforma non mangiamo, e noi senza pane non ci vogliamo rimanere, allora parliamone.

Renzi ci racconta che con questa riforma si tagliano finalmente i costi della politica. Ma se voleva davvero dare un colpo alla casta e tagliare sul serio sprechi e ingiustizie che oggi non possiamo più tollerare, poteva accogliere almeno i nostri suggerimenti. Gli abbiamo chiesto di cogliere l'occasione per tagliare il numero di tutti i parlamentari, anche dei deputati, ma Renzi ha detto: no. Gli abbiamo chiesto di mettere un tetto massimo ai loro stipendi. Il Movimento 5 Stelle l'indennità se l'è già dimezzata, sia alla Camera che al Senato. Ma non basta, bisogna che lo facciano tutti i parlamentari della Repubblica, ma Renzi ha detto: no. Gli abbiamo chiesto di togliere i vitalizi ai parlamentari condannati, ma Renzi ha detto: no.

Ci ha annunciato che il nuovo Senato sarà meno costoso, ma anche questa è una bufala, perché i nuovi senatori godranno di tutti i benefici della casta: rimborsi spese, viaggi pagati, alberghi a Roma, stipendi dei collaboratori.

In questo nuovo Senato - è giusto che lo sappiate, cittadini - gli italiani non potranno più mettere becco. Sarò più brutale: i cittadini non potranno più eleggere i senatori. Il diritto di voto viene scippato loro per darlo ai segretari di partito: saranno loro a nominare i futuri senatori, scegliendoli tra i sindaci e i consiglieri regionali. Sì, avete capito bene, cittadini: quei consiglieri regionali di cui avete tanto sentito parlare perché si compravano le mutande (i signori) e il reggiseno (le signorine), con i vostri soldi; quelli delle inchieste sulle spese pazze e i rimborsi truccati *(Applausi dal Gruppo M5S),*quelli che hanno mangiato a mani basse, finché si poteva, dal Trentino alla Basilicata.

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto un Parlamento pulito, dove i condannati non possano entrare. Renzi, invece, questi signori se li porta in Senato e dà loro pure l'immunità, lo scudo, nel caso la giustizia volesse ficcare il naso in cose che non la dovrebbero riguardare.

Con le nostre proposte per un nuovo Senato davvero economico, davvero democratico e davvero pulito, pensavamo di poterci confrontare con Renzi e con il Governo, ma così invece non è stato. I nostri 200 emendamenti sono stati tutti bocciati. In Aula la colonna sonora che ha accompagnato le votazioni della riforma è stata sempre la stessa: bocciato, bocciato, bocciato, bocciato. Nessuna delle nostre proposte è stata approvata. E allora dov'è il dialogo? Chi l'ha visto il confronto? In quest'Aula abbiamo visto solo un Ministro che *twitta* e dispensa sorrisi verso i banchi di Forza Italia, una maggioranza che ha il coraggio di votare contro il Governo solo quando c'è il voto segreto e un Presidente del Senato che ha impedito alle opposizioni di esprimersi pienamente, perché bisognava fare in fretta, nemmeno stessimo votando la lista della spesa. Qui, invece, parliamo della Costituzione: quanto di più importante e sacro esiste per le istituzioni.

Invece questa riforma della Costituzione l'avete voluta votare in fretta e furia. E perché? Solo per permettere a Renzi di farsi, magari, un *selfie* con l'Aula del Senato alle spalle e dire su Twitter quant'è figo? Quando ormai tutto era deciso, quando il nostro ruolo di opposizione era definitivamente svilito, abbiamo deciso di uscire dall'Aula, e l'abbiamo fatto anche per richiamare l'attenzione sulle vere priorità del Paese, che in questo momento non sono le riforme istituzionali. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il Paese oggi chiede risposte serie e concrete alla crisi economica e alla mancanza di lavoro, e le chiede per le imprese, per le famiglie, per le grandi e piccole imprese ferme al palo da anni. Per questo il Movimento 5 Stelle aveva chiesto di portare in Aula subito i provvedimenti economici. Questi andavano discussi con urgenza, non la finta riforma del Senato! E questo, cari senatrici e senatori, non

è ostruzionismo, questo è senso di responsabilità, quel senso di responsabilità che manca al Presidente del Consiglio.

Renzi pensava di incantare gli italiani con la storia degli 80 euro. Poi, tre giorni fa, per prima Confcommercio ha svelato che questi 80 euro non hanno cambiato di una virgola la situazione del Paese, perché i consumi sono fermi e i risparmi non sono cresciuti, l'economia non si è ripresa. Gli 80 euro che rimettono in moto l'Italia sono un'altra bufala venuta fuori dal fantamondo di Renzi. Renzi ha fallito!

L'ISTAT, poi, ha fatto una fotografia impietosa di questo povero Paese: il PIL è sceso dello 0,2 per cento e dello 0,3 su base annua: un risultato del genere non si aveva da 14 anni. Non c'è *slide* propagandistica che tenga, presidente Renzi: siamo impantanati in una recessione tecnica. E invece lei e il suo ministro Padoan dicevate che la crescita sarebbe stata intorno al più 0,8 per cento a fine 2014. Un errore che agli italiani costa 17 miliardi di euro. Renzi, hai fallito! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il tasso di disoccupazione giovanile oggi è del 43,7 per cento, il più alto degli ultimi dieci anni, ma i provvedimenti sul lavoro sono chiusi in un cassetto, rinviati a settembre, perché in questo momento è più importante *twittare* sulla riforma del Senato, un Senato senza più poteri ma con gli stessi costi di sempre. Renzi, hai fallito! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E nessuno ci venga a dire che le cose vanno così in tutta Europa, perché sappiamo benissimo che persino Paesi che hanno attraversato una crisi più profonda della nostra oggi sono in ripresa. Renzi, anche qui, hai fallito! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Solo a pensare, cari colleghi, a quello che accadrà in autunno, francamente, mi vengono i brividi. Renzi e Padoan continuano a dire che non servirà una manovra lacrime e sangue, ma come possono mentire così spudoratamente? Come affronteranno un debito pubblico che dall'inizio dell'anno è aumentato di 96 miliardi, con una crescita del 4,7 per cento?

Per correggere i conti serviranno forse 20-25 miliardi. Secondo voi, cittadini, questi soldi dove li andranno a prendere? Taglieranno le pensioni d'oro dei grandi *manager*? Tasseranno i grandi patrimoni? Niente di tutto ciò. Ecco quello che faranno: toccheranno di nuovo le pensioni minime, toccheranno i conti correnti degli italiani con un prelievo forzoso, aumenteranno i *ticket*, le tasse scolastiche, taglieranno fondi alla sanità pubblica e alla scuola. Quello che gli ultimi Governi hanno fatto sempre.

Cari italiani, davanti agli occhi di tutti c'è che questo Governo ha fallito. Se questa maggioranza avesse la schiena dritta, se non fosse ricattata da un Governo incapace ma arrogante, se questa classe politica fosse migliore del Paese che rappresenta, allora il da farsi sarebbe chiaro a tutti: anche voi, cittadini, sfiducereste questo Governo. Il Movimento 5 Stelle questo Governo lo ha già sfiduciato e lo sfiducia anche oggi.

Prima di concludere, cari colleghi, Presidenza, vi comunico che consegnerò la parte restante del testo, che avevo intenzione di leggere e che consiste in un documento contenente centinaia di *e-mail*, che sono arrivate in queste settimane nella casella di posta di tutti i senatori: le *e-mail* che contengono gli emendamenti che gli italiani avrebbero voluto inserire nella riforma costituzionale. Il potere, infatti, appartiene al popolo e non al Governo ed al Presidente del Consiglio! *(Il senatore Petrocelli si reca al banco della Presidenza per consegnare agli Uffici il documento. Tutti i senatori del Gruppo M5S abbandonano l'Aula)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, siamo giunti alla prima tappa di un percorso di riforma che sarà ancora lungo e complesso, non senza ostacoli, non senza difficoltà, non senza contrasti. È il primo passo, solo il primo passo, ma forse quello più importante.

Finalmente anche in Italia, in un clima di legittimazione reciproca, che fu propria anche di quell'Assemblea costituente che elaborò la Costituzione che oggi andiamo ad aggiornare, è possibile

lavorare sulle riforme assieme e in maniera condivisa, senza vincoli di schieramento, individuando una mediazione alta fra storie politiche diverse e diverse culture istituzionali. Le regole si scrivono insieme: si possono e a mio avviso si devono scrivere insieme.

Questo è solo l'inizio. Ma non cadiamo nella trappola del benaltrismo, del rilancio continuo che non porta mai a nulla. Un passo nella direzione giusta non è certo l'intero cammino, ma non per questo si può rinunciare a compierlo. Non ha senso e non è nell'interesse del Paese accantonare il bene invocando il meglio.

In quest'Aula sono state espresse in passato parole come queste, cito: si vuole rendere il Senato «una Camera morta, (...) priva di funzioni», di «rappresentatività nazionale» ed «eterodiretta dai Presidenti delle Regioni». Sì, le abbiamo sentite in molti in quest'Aula queste parole; le pronunciò il senatore Gavino Angius, Capogruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, in dichiarazione di voto sulle riforme costituzionali del Governo Berlusconi. Correva l'anno 2005. Forza Italia fin dall'inizio ha adottato una linea molto diversa dall'opposizione che fece allora la sinistra. Abbiamo deciso di sostenere con pari dignità e responsabilità le riforme proposte dal Governo, come solo una forza matura e consapevole è in grado di fare. È questa determinazione che ci ha permesso di riconoscere, apprezzare e affermare quei principi che fanno dell'attuale riforma la naturale evoluzione di quella avviata dal Governo Berlusconi nel 2005 e bruscamente interrotta da un *referendum* ideologico e sbagliato. E il Paese, nel frattempo, ha perso dieci anni.

Permettetemi di fare un'altra citazione, dopo quella del capogruppo Angius. Cito: «È, poi, necessaria una riforma dell'attuale sistema bicamerale che, anche per l'eccessivo numero dei parlamentari, comporta un inutile spreco di lavoro e lungaggini dei procedimenti decisionali quali nessuna moderna democrazia potrebbe e può sopportare. Tale riforma dovrà essere nel senso della trasformazione della seconda Camera in un organo rappresentativo delle autonomie locali». Sono parole del *leader* di Forza Italia, il presidente Berlusconi, che oggi - come sapete - non siede in quest'Aula per un *vulnus* alla democrazia che ancora non si è sanato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Ma voglio portarvi almeno le sue parole e dirvi che non sono state pronunciate oggi e nemmeno nel 2005: sono state pronunciate il 2 agosto 1995 alla Camera dei deputati. Lasciatemelo dire: quanto tempo abbiamo perso.

E, se a volte la voglia è quella di abbandonare tutto, di abbandonare quest'Aula, a noi tutti senatori di Forza Italia, che abbiamo assistito impotenti a quanto accaduto il 27 novembre 2013, a noi senatori di Forza Italia questo non è consentito. Il nostro *leader*, i nostri elettori e il Paese ci impongono di rimanere, di preservare e di mantenere ferma la volontà e la determinazione di costruire una nuova Italia.

Abbiamo finalmente superato il bicameralismo, delineando un assetto parlamentare e un procedimento legislativo più snello, con una netta distinzione di ruoli e funzioni fra le due Camere. Il Senato risponderà a quel ruolo di rappresentanza delle istituzioni e delle autonomie locali, di radicamento del Parlamento nazionale sul territorio italiano. La Camera dei deputati potrà essere più rapida ed efficiente nel legiferare in un mondo sempre in evoluzione e sempre più veloce. Abbiamo finalmente corretto le storture di un Titolo V pasticciato da un'improvvida riforma voluta dalla sinistra nel 2001. Abbiamo redistribuito in maniera chiara e distinta, senza più sovrapposizioni e aree grigie, le funzioni attribuite fra Stato e Regioni.

Ma attenzione: questa non è una riforma lontana dai cittadini. Avrà effetti concreti sulla quotidianità di famiglie e aziende in termini di maggiore efficienza delle istituzioni, di certezza dei processi autorizzativi, di rapidità legislativa. Avremo uno Stato più moderno per un Paese che non rincorre più il passato, ma che può finalmente progettare il futuro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Avremmo voluto fare di più, non v'è dubbio: avremmo voluto cambiare la forma di Governo, rafforzando i poteri del *Premier* o rendendo diretta l'elezione del Capo dello Stato perché fosse più diretto il rapporto fra cittadini e politica.

Signor Presidente, stiamo collaborando lealmente sulle riforme, ma questa collaborazione non può nascondere le profonde differenze politiche e di intervento in materia economica. La contrazione del

PIL per il secondo trimestre consecutivo non è solo la conferma tecnica della recessione, ma è la conseguenza logica e inevitabile di una politica fatta solo di promesse e annunci *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*; di una sequenza di salva Italia, cresci Italia, semplifica Italia, destinazione Italia e sblocca Italia. Il risultato per l'Italia è meno 0,2 per cento del PIL nel secondo trimestre del 2014. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Questo è il risultato dei Governi tecnici e non che si sono susseguiti negli ultimi tre anni: forse è meglio che gli italiani si salvino da soli scegliendosi il Governo attraverso libere elezioni.

Al Governo non riconosciamo il merito di aver tagliato le tasse; piuttosto le avete trasferite, avete cambiato loro nome, vi siete dimenticati dei più deboli e dei non garantiti come anziani, incapienti e lavoratori autonomi, ma soprattutto vi siete dimenticati delle aziende, unica possibile leva per la ripresa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. InForza Italia troverete un'opposizione vera, leale e responsabile. Credo che ce ne darete atto: comunque e sempre lavoreremo nell'interesse del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Permettetemi, prima di concludere, di ringraziare gli Uffici del Senato, per il loro lavoro in un momento così delicato della storia di questa Assemblea. *(Vivi, generali, prolungati applausi)*. Non è un saluto, perché di tecnici bravi e capaci il Senato avrà bisogno anche nell'assetto disegnato da questa riforma.

Vorrei ringraziare i relatori e i membri della 1a Commissione per l'impegno, la correttezza e l'equilibrio che hanno permesso di portare oggi questo testo al primo voto complessivo dell'Aula. Voglio, infine, ringraziare tutta l'Aula e, in particolar modo, i senatori di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Con loro abbiamo condiviso queste settimane di scelte difficili e di duro lavoro quotidiano. Oggi il Senato dimostra di non essere una casta arroccata a difesa dei propri interessi, ma un corpo di legislatori all'altezza del privilegio di rappresentare la nostra Nazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Questa riforma porta due firme, quella di Matteo Renzi e quella di Silvio Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Senza la capacità di dialogo, di condiviso senso delle istituzioni, di legittimazione reciproca tra i *leader* della maggioranza e dell'opposizione non sarebbe stato possibile arrivare qui oggi.

Stiamo scrivendo una pagina storica della vita della Repubblica non tanto per il merito della riforma, che pure è importante, quanto per il metodo attraverso il quale si è arrivati a scriverla. Stiamo indicando una strada attraverso cui riusciremo davvero a rendere la democrazia italiana più matura, più efficiente, più europea. Noi di Forza Italia ci saremo; Silvio Berlusconi ci sarà. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, mi dispiace veramente molto che dei senatori siano usciti dall'Aula. Mi dispiace, perché quando non si è d'accordo e si esce dall'Aula, questo non corrisponde alla mia idea di Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mancuso e Quagliariello)*.

L'asprezza del dibattito delle ultime settimane è il segno dell'importanza di una riforma che sta toccando dei nodi costituzionali sui quali il Parlamento lavora da decenni senza risolverli. È vitale che questa volta l'Italia ce la faccia. Il nostro sistema pubblico ha bisogno di riforme finalmente realizzate, non solo immaginate.

Sul nuovo Senato, sulle nuove competenze tra Stato e Regioni, sull'abolizione definitiva delle Province e del CNEL ci siamo ampiamente espressi in un dibattito molto lungo. Mi limiterò, quindi, ad indicare solo le ragioni di fondo, politiche e istituzionali, per le quali i senatori del Partito Democratico voteranno a favore della riforma.

Ma prima mi permetta, signor Presidente, un ringraziamento sincero a tutti i senatori che hanno operato costruttivamente alla riforma, perché è loro il merito se essa andrà in porto. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mancuso e Quagliariello)*.

Ai relatori Finocchiaro e Calderoli un grazie particolare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mancuso e Quagliariello)*. Il loro lavoro è stato molto duro e difficile e lo hanno svolto con una competenza rara. E grazie alla ministro Boschi per la qualità del costante impegno con il quale ha seguito i lavori del Senato. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mancuso e Quagliariello)*.

Il voto dei senatori del Partito Democratico poggia sulla consapevolezza che la soluzione della drammatica crisi italiana è così lunga e così complessa perché abbiamo non solo un'economia debole, ma anche istituzioni vecchie, un sistema politico malato, amministrazioni pubbliche inadeguate. In una parola, il nostro Stato è fragile e sono fragili le sue articolazioni, dal Parlamento al Governo, dalla giustizia al fisco, dai lavori pubblici alla scuola.

Dobbiamo passare dalla recessione allo sviluppo e battere la disoccupazione. Ma non lo potremo mai fare se non saremo capaci di difendere la nostra democrazia e, insieme, renderla più efficiente, se non ci doteremo di una macchina pubblica in grado di competere sul piano internazionale.

Alla stretta relazione che lega l'efficienza istituzionale alla incapacità competitiva non è stata data sufficiente attenzione. Dicono che alla Merkel, a Cameron, a Hollande e a Juncker non interessi nulla della riforma del Senato. Io credo che sia un'affermazione discutibile.

L'Europa ha molti gravi limiti, primo fra tutti il ritardo nella costruzione dell'unità politica, ma non ha mai interferito sull'assetto delle istituzioni delle singole nazioni. È però sbagliato pensare che i *leader* europei non sappiano che l'Italia è l'unico (dico l'unico) Paese dell'Unione ad avere ancora un bicameralismo paritario e che questa condizione è un ostacolo serio alla nostra capacità decisionale.

Potere legislativo efficiente, lo direi al senatore Petrocelli se fosse in Aula, e durata dei governi sono le precondizioni minime per lo sviluppo, questo è il punto. Non è un caso che il Senato, dove non è mancato il dissenso, sia unanime su un punto fondamentale: il bicameralismo perfetto deve finire. Su questo passaggio, che è il cuore della riforma, ci siamo ritrovati pressoché tutti e non è poco. Con posizioni presenti in tutti gli schieramenti, ci siamo divisi sul «come» il bicameralismo paritario debba essere cambiato, non sul «se».

Su molte questioni il nostro dibattito d'Aula è stato profondo e fecondo. È un peccato che alcuni parlamentari, sul medesimo argomento, abbiano votato in un modo a scrutinio palese e in un altro a scrutinio segreto, e non era necessario.

Non ho neppure condiviso accuse che, quando ci sono state, hanno travalicato una misura che dovrebbe essere sempre rispettata: accuse di tradimento della Costituzione, di rischi per la democrazia. Questo è stato un passaggio molto delicato del dibattito.

In una grande democrazia europea del XXI secolo come l'Italia, ci si può dividere su tutto, distinguendosi nel merito dei problemi o sulle posizioni politiche. Quel che non possiamo fare e non dovremmo mai fare, signor Presidente, è separarci evocando la Corea del Nord, il regime stalinista, gli attentati all'integrità costituzionale. Eppure questo è stato detto! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Quando si parla di Costituzione, controllare il linguaggio è molto importante. Sono tempi nei quali le democrazie di tutti i Paesi avanzati dell'Occidente mostrano fragilità di varia natura. Ma questi pericoli non dipendono certo dalla trasformazione del Senato in una Camera non politica, che non darà la fiducia al Governo, che disporrà di poteri legislativi molto circoscritti.

Oggi i pericoli per le democrazie, anche per la nostra, vengono da una globalizzazione senza regole e da mercati senza controlli, dai trafficanti di droga, di armi e di essere umani, vengono dai paradisi fiscali. Le democrazie sono in difficoltà per le diseguaglianze, per la corruzione, per i troppi *media* poco indipendenti e per l'impotenza dell'ONU che non riesce a garantire l'ordine mondiale, come in queste ore dimostra la terribile e vile persecuzione dei cristiani in Iraq. *(Applausi dai Gruppi PD ePI e dei senatori Formigoni e Scilipoti)*.

È su questi punti che dobbiamo riflettere, perché quando una democrazia si mostra incapace di far crescere l'economia, dare lavoro ai giovani, farli studiare, garantire le famiglie, far rispettare la legge allora diventa possibile che in tanti finiscano con l'aspirare a regimi diversi, a soluzioni oligarchiche antidemocratiche e a prassi autoritarie. In molti c'è l'idea che la democrazia non sia adatta a governare

la complessità del mondo contemporaneo.

È da questi pensieri che vengono i pericoli per la tenuta democratica, non da questa riforma del Senato o da un'elezione di secondo grado che è presente in molte democrazie europee, oppure dai cento senatori indicati tra consiglieri regionali e sindaci (tutti eletti direttamente dal popolo) o dall'immunità prevista nella forma molto ridotta del 1993.

Vorrei svolgere ancora due considerazioni.

Innanzitutto, i senatori del Gruppo Partito Democratico hanno sempre ricercato il confronto e, se possibile, la convergenza con tutti i Gruppi della maggioranza e dell'opposizione. Le difficoltà di rapporto hanno riguardato solo chi si è autoescluso dal dibattito e dal confronto.

Ci sono state fasi del nostro lavoro rudi e turbolente. Devo sottolineare come i senatori del Gruppo Partito Democratico abbiano mantenuto un comportamento d'Aula sempre corretto, anche davanti ad eccessi (non solo verbali) che hanno determinato gravi interruzioni del lavoro dell'Aula. Mi è parso, lo dico con franchezza, che i segni di intolleranza nascessero da un livore politico nei confronti del Governo e della maggioranza, più che da un dissenso su punti della riforma.

Le riforme saranno approvate da un consenso più largo della maggioranza di Governo. Così deve essere perché le regole del gioco non si modificano senza interpellare tutti, senza chiedere a tutti di partecipare.

II centrosinistra nel 2001 e il centrodestra nel 2005 fecero da soli e sbagliarono. Il Partito Democratico è impegnato a non ripetere l'errore e, in questo spirito, intende anche operare sottoponendo le riforme ad un *referendum* confermativo.

La seconda considerazione riguarda il Governo. Ho sentito protestare perché la riforma nasce da un disegno di legge governativo, quasi che fosse la prima volta che un Governo propone modifiche costituzionali. Dal 1979 ad oggi, gli atti parlamentari testimoniano ben 25 modifiche alla Costituzione che Governi di varia composizione e varia maggioranza politica hanno presentato all'esame del Parlamento. Sono dati che si illustrano da soli.

Concludo. Il cammino della riforma è ancora lungo e il Parlamento continuerà a lavorare secondo l'*iter* dell'articolo 138 della Costituzione, che non è stato mai messo in discussione, lo sottolineo, mai messo in discussione. I senatori che oggi approveranno la riforma lo faranno nella convinzione di aver fatto un lavoro onesto. Ma servono quattro letture, quattro approvazioni parlamentari del medesimo testo.

Se la Camera dei deputati valuterà necessario apportare delle modifiche lo farà, ma alla fine, terminato il percorso, la riforma sarà approvata e questa legislatura avrà assolto al compito di aver posto fine al bicameralismo paritario; aver ridisegnato le competenze di Stato e Regioni, aver abolito le Province e il CNEL. E non è poco. *(Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, ho partecipato alla discussione su questa auspicata riforma senza una posizione precostituita e con un interesse per i contenuti e per il metodo. Ho compreso l'impegno dei relatori e dei senatori. Ma sono rimasta delusa nel vedere che valutazioni e idee ineccepibili, in quanto a logica e pertinenza politica e civile, non abbiano trovato ascolto. Le risorse umane, professionali ed intellettuali per fare meglio c'erano tutte, qui dentro e nel Paese. Ma non ho visto il coraggio di volare alto, spiegando ai cittadini e al Governo ciò che serve per riqualificare le componenti e le funzioni delle Camere nel quadro di un ordinamento nuovo e ben coordinato.

La verità la conoscete meglio di me. Non è questa la riforma costituzionale che serve al Paese. E il mio voto sul testo di oggi è dettato da questo disagio e da tre considerazioni.

La prima riguarda il contesto generale in cui si sono svolti i lavori: di scarso ascolto e di linguaggio inadatto a un momento tanto importante. Si è parlato di "allucinazioni" e "professoroni", con un sentimento "di sufficienza verso accademici ed esperti politicamente impegnati". Il linguaggio deriva

dal pensiero e gli illustri studiosi di storia politica presenti in quest'Aula mi insegnano che l'anti-intellettualismo è un indicatore di crisi culturale e civile per un sistema liberaldemocratico.

La seconda considerazione è sul metodo utilizzato, troppo condizionato da strategie di Governo e da discipline di partito con cui si sono dettati contenuti, paletti e tempi, decisi fuori da quest'Aula. È un metodo sbagliato perché non si può condurre un esperimento che presuppone libera condivisione democratica senza la disponibilità a esaminare davvero e analiticamente i risultati che questo esperimento è destinato a produrre. Se si sbaglia il metodo nel fare un esperimento, i risultati saranno inutilizzabili. Se va bene.

La terza considerazione riguarda il progetto. Gli interventi da più parti e i miei colloqui con i colleghi di tutto l'emiciclo mi fanno concludere che si tratta di un progetto tecnicamente pasticciato e frettoloso, attualmente decontestualizzato rispetto ad altre riforme. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Buemi, Bencini, Mussini e De Pin)*. È un progetto che non è in grado ora di indicare l'esito, l'assetto, l'equilibrio, la visione del nuovo assetto costituzionale che stiamo costruendo.

Non mi convincono le motivazioni a sostegno di un Senato non elettivo *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Buemi, Mussini, Bencini),* le scelte sulle funzioni assegnate a questa Camera, la mancata riduzione del numero dei parlamentari dell'altra Camera *(Applausi dei senatori Buemi, Mussini, Bencini e De Pin)*, l'incertezza circa le garanzie di bilanciamento dei poteri e circa l'effettività del pluralismo della futura rappresentanza parlamentare.

Non mi convince come è stata affrontata la questione dell'elezione dei Presidente della Repubblica *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Buemi, Mussini e Bencini)* e la mancata ricerca di un metodo per acquisire al nuovo Senato "personalità abituate a disegnare le frontiere del mondo", che sarebbero utilissime in queste contingenze economiche.

Per questo, e concludo, il mio voto sarà di astensione (che so equivalere ad un voto contrario in quest'Aula), che vuole essere, nel suo piccolo, un segnale per i cittadini e per i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, affinché i loro lavori possano essere più sereni ed in tutta indipendenza positivi e attenti. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-SEL e Misto-ILC, e dei senatori Chiti, Micheloni e Mussini)*.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, io e alcuni colleghi del Partito Democratico, che si sono ritrovati in questi mesi in una proposta alternativa fondata sul ruolo dei cittadini nel continuare a scegliere con il voto i senatori per superare il bicameralismo paritario, e hanno dato vita ad una battaglia coerente, che continuerà, ma leale e a viso aperto, restando in Aula, com'è nostro dovere, non parteciperemo al voto.

Questa è un'assunzione di responsabilità, secondo il Regolamento del Senato, che non si confonde con la delegittimazione del Parlamento - che non è e non sarà mai una mia e una nostra posizione - e che ha un doppio significato: da un lato, di valutazione critica, mai nascosta, di aspetti del progetto di riforma; dall'altro, di sollecitazione forte ma costruttiva a cambiamenti e a possibili approfondimenti nei Gruppi parlamentari, nei partiti, con i cittadini nel corso dell'*iter*, che continua, di questa riforma.

Non pensiamo che si sia di fronte all'abbattimento della nostra democrazia, ad un'involuzione autoritaria: il punto non è questo. Si dice che la riforma servirà a dare più efficacia al funzionamento delle nostre istituzioni, a ricostruire un forte legame di fiducia con i cittadini: partecipazione e governabilità. Io dubito che questo sarà l'esito. A mio giudizio, noi complicheremo la vita delle istituzioni, le loro reciproche relazioni, e deluderemo la spinta dei cittadini a volersi far carico di responsabilità, non a continuare a concedere delle deleghe. Non è il vecchio che avanza o ritorna (luogo comune stantio che anche in quest'Aula si è sentito da chi ha più *slogan* che idee): è la domanda vera che nasce dalla stessa rivoluzione informatica; se la democrazia rappresentativa non la coglie, non la concilia con le sue regole, è la democrazia rappresentativa che rischierà di impoverirsi e alla lunga di venir meno.

Non si è d'accordo con questa impostazione? È legittimo; si deve però avere l'onestà intellettuale -

come quando dico che non c'è involuzione autoritaria in questa riforma - di riconoscere che questa nostra impostazione è comunque coerente con il superamento del bicameralismo paritario.

È così in Spagna, dove si discute sul fatto che il Parlamento non funziona ma non c'è bicameralismo paritario. La nostra proposta non è neanche quella di adottare il sistema della Spagna. Noi proponevamo che i senatori si eleggessero in concomitanza con le elezioni regionali; quindi non c'era un Senato che si eleggeva e si scioglieva, tutto insieme, come adesso. Del resto, questa è stata una fugace proposta anche del Nuovo Centrodestra, è stata la proposta della Lega Nord e di SEL, non ho capito se anche del Movimento 5 Stelle. Voglio dire che poteva essere una riforma largamente condivisa, più condivisa di quella che ora ci accingiamo a votare. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut, Misto-SEL, Misto-MovX e del senatore Azzolini)*.

La maggioranza del Senato sceglie in realtà il modello austriaco, non quello tedesco o francese; un Paese amico l'Austria, soltanto che ha otto milioni di abitanti, nove Regioni e qualche responsabilità in meno della nostra in Europa. E il Senato in quel Paese non è oggetto di discussione perché funziona poco, ma perché non serve a niente, per le funzioni che ha e per come si forma.

Ha i Gruppi politici, senatrice Finocchiaro: è facile vedere quello che sarà il futuro Senato osservando l'Austria, ed il suo Senato che ha i Gruppi politici, come temo sarà per noi, perché è stato rifiutato persino l'emendamento - che io ho votato - del senatore Maran, che obbligava le delegazioni regionali ad un voto unitario. Neanche questo si è voluto fare per spingere in una direzione. E la ritengo una grande contraddizione per chi sostiene questa impostazione.

La nostra discussione, tranne poche occasioni, non si è svolta in modo adeguato - questo è un rammarico forte - rispetto al compito di aggiornare la Costituzione: le esasperate contrapposizioni, un ostruzionismo senza progetto, la risposta anche affidata ad interpretazioni forzate del Regolamento. Io le chiedo, signor Presidente, per la stima che ho nei suoi confronti, di voler derubricare la gestione di questi giorni ad una misura eccezionale per tamponare un'emergenza. Non ne faccia, la prego, un precedente a cui domani, tra cinque o dieci anni ci si possa riferire. Glielo chiedo proprio per la stima che ho di lei. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD e LN-Aut)*. Comunque, tutto questo ha ridotto i margini già non ampi del confronto e ha danneggiato chi voleva misurarsi su delle proposte. Insomma, sulla ragione costituzionale ha prevalso in tutti la ragion politica.

Io apprezzo la soluzione che è stata data a strumenti di democrazia diretta (il *referendum* abrogativo, il *referendum* propositivo inserito come principio in Costituzione, le leggi d'iniziativa popolare), su cui si sono compiuti passi in avanti. Allo stesso modo apprezzo l'impegno per il *referendum* confermativo, che è stato posto anche dal Governo e che era una delle nostre indicazioni fin dall'inizio. Registro però la mancata soluzione per temi cruciali come l'immunità e il numero dei deputati, che resta invariato, condiziona l'elezione del Presidente della Repubblica e continua a determinare squilibri per il sistema delle garanzie. Inoltre, non sono davvero convinto - prego il Governo di rifletterci - sulla presenza di eletti del collegio estero non nel Senato, che non darà la fiducia, ma alla Camera dei deputati, che la darà. Ritengo infatti che qui abbia fondamento che ci siano rappresentanti del collegio estero.

Vorrei fare un'ultima considerazione più di natura politica. Spero di essere chiaro, anche se è una mattina un po' particolare. Io valuto positivamente la partecipazione di Forza Italia al disegno delle riforme, non voglio che su questo ci sia un equivoco: lo considero davvero un contributo al loro successo. Questo rapporto non può però pretendere di essere esclusivo; per noi non può essere così, perché si deve ricercare un confronto senza pregiudiziali con tutte le forze politiche che si rendano disponibili. Per nessuno può esistere un diritto di veto. Per noi, come si è visto e come si continuerà a vedere sulla riforma costituzionale e come si vedrà affrontando in autunno i temi della riforma della legge elettorale, il cosiddetto patto del Nazareno, che è utile nelle relazioni tra due partiti attorno a grandi temi cruciali del Paese, non può definire né culturalmente né politicamente colonne d'Ercole insuperabili. Non è, insomma, la base che può essere posta a fondamento per cambiare l'Italia nel terzo millennio (lo dico al senatore Bruno che ha voluto richiamarlo quando io avevo fatto quella proposta); per noi non può essere così. Non sostituisce la Resistenza a base della Costituzione, né per voi né per noi. Uso questo esempio per dare il senso delle proporzioni. Io non ritengo, fuor di metafora, che si

possa lasciare a nessuno, neanche all'amico senatore Verdini, un ruolo di garante o di giudice sui confini o sulle modalità che assumeranno le riforme costituzionali e la legge elettorale. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD, LN-Aut, Misto-SEL, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto-ILC)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sarò breve, in linea con l'affanno che ha caratterizzato questo convulso confronto sulla riforma della Costituzione.

Le dico la verità: sono allibito. Ho avuto due grandi delusioni. La prima - me lo permetta - è lei, signor Presidente. Lei mi ha dimostrato come la tanto osannata società civile spesso è peggiore della politica. La sua gestione dell'Aula in queste settimane, a mio modesto parere, è stata a dir poco disdicevole. E pensare che era partito bene: quando ha deciso di adottare il voto segreto per una serie di emendamenti, io ho lodato pubblicamente il suo coraggio. Dopo un giorno da leone, però, strattonato di qua e di là, lei si è trasformato nell'ombra di se stesso e in un novello don Abbondio. Si è arreso alla tracotanza del Governo e di quella che è stata ribattezzata, con una buona dose di fantasia, la maggioranza istituzionale. Si è inventato di tutto, proprio di tutto, per assecondare i desideri della maggioranza e mortificare i diritti delle minoranze. Avrà fatto la felicità dei suoi dante causa, ma ha fatto rivoltare nella tomba i Costituenti di una volta; sicuramente non farà una bella figura sui libri di storia e ha costretto una persona come me, sobria per carattere e per convinzione, a rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per evitare che il suo precedente provochi gravi danni anche in futuro.

La seconda delusione è stata il Presidente del Consiglio. Aveva una grande opportunità: far approvare la riforma costituzionale dal 90 per cento di quest'Aula, che nella stragrande maggioranza condivide l'esigenza di un superamento del bicameralismo perfetto. Si poteva dar vita ad una Carta largamente condivisa, una condizione indispensabile, specie in un momento in cui il Paese ha bisogno di uno sforzo collettivo per uscire dalle sabbie mobili della crisi.

Del resto, come il *Premier* ben sa, visto che glielo rammenta tutti i giorni la stampa internazionale, le priorità per il nostro Paese sono ben altre, non certo la riforma del Senato, che magari serve solo come diversivo per nascondere 1'incapacità di questo Governo a varare le vere riforme. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ma in un momento così delicato il *Premier*, invece di essere inclusivo, è stato divisivo. Si è impuntato, senza spiegarlo, sull'idea di un Senato non elettivo, e su questo peccato originale ha dato vita ad una riforma piena di contraddizioni e di incongruenze: un Senato di nominati dai consiglieri regionali non è un segno dì modernità, ma un monumento alla casta, lo dico io che ho sempre aborrito un termine del genere.

Il suo è stato un grave errore politico, un calcolo che nel tempo si dimostrerà sbagliato, ma soprattutto ha peccato di arroganza, e in politica l'arroganza alla lunga ti perde. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Con la sobrietà che la contraddistingue, la invito a concludere, perché il tempo sta per scadere. *(Commenti dei senatori Divina e Consiglio)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Inoltre, si è assunto una grande responsabilità. Il *Premier* sa benissimo che la maggioranza di quest'Aula non condivide questa riforma. Ogni volta che si è arrivati al voto segreto, il Governo è finito in minoranza, tanto che ne ha avuto il terrore. Ma questa contraddizione, tra 1'orientamento che quest'Aula ha espresso nel voto palese e quello segreto, getta un'ombra sinistra su queste settimane.

Se più di sessant'anni fa ci fu la Costituente del coraggio, noi oggi abbiamo dato vita alla Costituente della paura e la motivazione ed il ricatto che hanno condizionato quest'Aula non sono - come dice il *Premier* - la voglia di difendere una poltrona, ma quella di conquistare una poltrona per il futuro: un calcolo piccolo, infimo, proprio da casta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Una Costituzione non poteva nascere sotto peggiori auspici.

Ecco perché rinnovo al *Premier* un ultimo appello: a questo punto, di fronte alla prospettiva di dar vita ad un organismo inutile e probabilmente nocivo, sarebbe meglio abolire del tutto il Senato. Eviteremmo di non difendere - come dice il *Premier* - le poltrone di oggi, ma anche di inventarne di inutili per il futuro. È un appello che gli rivolgo per amor di verità, senza cedere alla codardia dell'imbelle o all'ipocrisia del cortigiano.

Per queste ragioni, e per non legittimare i danni provocati in queste settimane, io oggi non voterò la riforma, ma uscirò dall'Aula sperando che in futuro, visto che il tragitto delle riforme è ancora lungo, la sapienza si sostituisca all'insipienza. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-SEL e Misto MovX)*.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei rassicurare il *Premier,* che spero ci ascolti: in Senato non ho visto "gufi" o "sciacalli", e nemmeno senatori che perdono tempo per non perdere la poltrona. Chi ha criticato il testo di riforma non ha inteso frenare il Governo, né affossare il superamento del bicameralismo in nome di una malintesa sacralità della Carta del 1948.

E allora, perché il dissenso? Perché in una democrazia liberale è giusto che il Governo governi senza lacci e lacciuoli ma è indispensabile che i beni comuni, le libertà fondamentali, le istituzioni di garanzia non finiscano nella piena disponibilità del *Premier* di turno. Per questo con il senatore Chiti abbiamo proposto una Camera per il Governo e un Senato per le garanzie costituzionali.

«Non si può fare» - ci è stato risposto - «serve un Senato delle autonomie». Per troncare il dibattito, poi, l'arma finale: «È nella storia del Partito Democratico e dei partiti da cui il Partito Democratico è nato».

E le garanzie, mi chiedo, e la difesa intransigente delle libertà, non erano scritte in quella storia, nella nostra storia?

Il testo della riforma prevede 100 senatori e ben 630 deputati. Noi ne proponevamo 350. Se si eleggeranno i deputati con l'Italicum, la sera stessa il capo della più forte minoranza saprà di poter nominare anche il Presidente della Repubblica. Un simile potere non lo ha il Cancelliere a Berlino, né il *Premier* a Londra. Non si parli di riforma europea.

E poi perché non lasciare che i cittadini eleggano direttamente i senatori? Mi si spiega che si vorrebbe superare il nostro confuso autonomismo e andare verso il modello tedesco: magari fosse così. Il Senato che si configura non darà voce, come in Germania, ai governi dei *Länder* in un regime federale: avremo solo un Senato di consiglieri scelti da altri consiglieri, su indicazione dei partiti locali che si sono mostrati purtroppo i più permeabili dai comitati d'affari e dalla borghesia intermediaria, quella della spesa pubblica.

Spero che la riforma sarà modificata e aspetto, qui in Senato, il confronto sull'Italicum. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-SEL)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, nel ringraziare per l'impegno i relatori Finocchiaro e Calderoli e lodare l'impegno e la diligenza del Ministro delle riforme istituzionali e dei sottosegretari Scalfarotto e Pizzetti, confermo il mio dissenso sull'impianto di questa riforma della Costituzione, e mi assumo anche la responsabilità di aver usato non l'evocare Paesi come la Corea o periodi storici come quelli di Stalin, ma, a mio giudizio, *cum fundamentum in re*, espressioni come «deriva autoritaria», che non significa, come ci si è affrettati a dire, che si ritengono i Presidenti del Consiglio, di oggi o di ieri, dei despoti, ma che più gravemente ci stiamo dando delle regole che riducono i nostri spazi di democrazia e di libertà.

Infatti, negli sprazzi di dibattito consentito, non solo non sono venute meno le perplessità sugli equilibri fondamentali legati a temi come l'elezione del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale e del CSM, ma si sono anzi acuiti, mostrando che la logica che ci guida in questo momento non è lo spirito costituente ma quella dello struzzo, che nasconde il capo sotto la sabbia

sapendo che non ha il coraggio di affrontare i nodi irrisolti.

La rimozione del problema posto dal presidente Casini e dal presidente Gasparri con i loro emendamenti sull'elezione del Presidente della Repubblica, che si è preferito non affrontare con pretesti risibili, ne sono una testimonianza. Come una testimonianza di inestricabile contraddizione è stata la discussione sulla cosiddetta elettività del Senato: non avendo avuto il coraggio di sciogliere il nodo gordiano delle competenze e delle funzioni, avremo senatori che rappresentano le istituzioni territoriali, e quindi parlano a nome di Molise o Lombardia, chiamati a fare revisione costituzionale senza il supporto del suffragio universale.

E ancora: il nodo sconcertante con cui, in contrasto con gli scopi della prima parte della Costituzione, ci rimangiamo il frutto buono del regionalismo italiano per dare tutto allo Stato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Se infatti tali riforme passeranno, le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto torneranno alla competenza esclusiva del governo di Roma. Se già fosse stato così, la Regione Lombardia non avrebbe potuto assumersi quel decisivo ruolo, che ha potuto e saputo svolgere, di promotore, di catalizzatore di risorse e di facilitatore della composizione degli interessi dei territori toccati da una nuova grande arteria. quindi la Brebeni sarebbe ancora nel libro dei sogni.

Il Senato delle autonomie, insomma, è il contrario di quello che si vuol far credere, vale a dire una cinghia di trasmissione delle decisioni del Governo centrale al territorio e alle Regioni in particolare, e non un presidio delle autonomie e della sussidiarietà.

Purtroppo ciò non si è potuto discutere ad armi pari, ma il dibattito è appena iniziato e sarà mia premura e della mia comunità politica utilizzare ogni giorno per promuovere nel Paese e nei confronti dell'opinione pubblica una coscienza adeguata di quanto accade, perché venga salvaguardata la sostanza del nostro dettato costituzionale. Il formalismo, cari colleghi, è il naturale antidoto al paternalismo...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Mauro Mario.

MAURO Mario *(PI)*. Presidente, abbiamo superato il bicameralismo paritario non quello della dissidenza. Il collega Chiti ha parlato otto minuti indisturbato. Ripeto, il formalismo è il naturale antidoto al paternalismo ed oggi, che si rischia di promuovere nuove corti invece di iniziare nuove storie, discutere della forma della nostra convivenza civile diventa un imperativo per evitare che dal bicameralismo perfetto si passi al bicameralismo confuso.

Il Parlamento insomma è chiamato in questi mesi a mediare tra principi di democrazia ed esigenze di decisionismo, e l'esperienza mi ha insegnato che difendendo i primi non si ostacola il secondo ma lo si rende più vero. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministri, con grande rammarico e tuttavia con l'amor proprio di chi ha partecipato con le proprie, pur modeste, forze individuali a un momento significativo della vita di questo Senato, devo annunziare che non parteciperò al voto.

Personalmente non sono mai stata refrattaria al superamento del bicameralismo paritario né sono contraria alla riduzione del numero dei parlamentari. Però questi obiettivi sono stati conseguiti nel peggiore dei modi. In Commissione affari costituzionali i diritti dei dissenzienti sono stati, se non conculcati sotto il profilo giuridico, sicuramente compressi sotto l'aspetto politico.

Giunti in Assemblea, si è avuto un annunzio di confronto nel merito tra le diverse opinioni, ma tale confronto si è rivelato ben modesto, essendo stato confermato non solo il Senato di elezione indiretta, ma anche l'immunità parlamentare che unifica nella stessa garanzia giuridica posizioni, quella di deputato e di senatore, che unitarie non sono più.

Abbiamo svolto un dibattito che solo a tratti è stato degno di una riforma costituzionale. Più spesso si è avuta l'impressione di un convitato di pietra, che era la legge elettorale. In questo clima, si è contrapposto l'ostruzionismo iniziale di taluni Gruppi alla sordità della maggioranza che aveva votato a favore del testo in Commissione affari costituzionali. La mediazione dei miei colleghi Chiti, Tocci e

Corsini non ha trovato lo spazio che speravano loro e che auspicavo io stessa.

Non è più tempo di citazioni altisonanti di Costituenti e filosofi politici. Né per indole, per indole, sono sensibile alla nostalgia o al guardarmi alle spalle. La politica è lotta, scelta di priorità, ma è anche mediazione, confronto - come ha detto la relatrice Finocchiaro - ed è anche transazione. Purtroppo, a questa transazione io non ho potuto partecipare in modo alcuno, perché nessuno degli emendamenti da me sottoscritti insieme ad altri colleghi è stato considerato e, men che meno, approvato.

Guardiamo avanti, colleghi, e speriamo che la Camera possa fare un poco meglio di noi e che corregga alcuni errori.

A titolo personale desidero ringraziare infine il presidente Grasso, che credo abbia fatto scelte difficili, ma si è assunto le responsabilità che gli competevano. Non ho sempre condiviso, signor Presidente, le sue scelte e la invito a riflettere sul suggerimento del senatore Chiti. Queste faticose giornate e serate hanno insegnato molto a me e credo abbiano insegnato qualcosa anche a lei e a tutti noi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare al Resoconto il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, la ringrazio anzitutto per la sua cortesia. Vorrei comunicare ai colleghi che, appena finita la seduta dell'Assemblea, si riunirà la Commissione esteri sul tema, che in queste ore è all'ordine del giorno di tutti i *network* internazionali, dell'intervento umanitario americano in Iraq per la drammatica situazione in cui versano migliaia di cristiani. Quindi, se i colleghi sono interessati, a seguire si riunirà la Commissione esteri. *(Applausi dai Gruppi PI, PD e LN-Aut)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, annuncio che voterò a favore della riforma. Il mio Gruppo, tramite il senatore Scavone, ha dichiarato che non la voterà, argomentando che siamo un Gruppo democratico che ha fatto parlare i dissidenti, mentre i tanti senatori che voteranno a favore lo faranno responsabilmente.

Oggi è una giornata importante per chi porta questo garofano *(Il senatore Barani mostra un garofano rosso)*: 32 anni fa Bettino Craxi, alla Conferenza di Rimini, aveva già posto le basi per far presente al Paese che bisognava modernizzare la Costituzione, paragonandola ad una carrozza trainata dai cavalli nell'era dei Boeing 777; forse dovevamo fare di più. Se ci fosse stato Bettino Craxi, sicuramente avremmo fatto anche le macroregioni, avremmo cercato di risolvere strutturalmente problemi che avrebbero fatto avanzare anche economicamente il Paese. Ricordo che l'ultima volta che il PIL è stato al 5 per cento era con il Governo Craxi.

Parafrasando il Tour de France, riteniamo che oggi, sotto l'Arco di trionfo agli Champs-Élysées, stia transitando con la maglia gialla Bettino Craxi e chi in quest'Aula vota questa riforma - mi rivolgo soprattutto al Partito Democratico - ha un ritardo di 32 anni.

Mi permetto ancora di dissentire dal senatore Minzolini, il quale ha detto che nei voti segreti siamo andati sempre sotto: abbiamo vinto tre a due, perché su cinque voti segreti tre volte siamo stati in maggioranza.

Termino, signor Presidente, associandomi ai ringraziamenti formulati dai colleghi e ringraziando lei. Io, che le sono stato vicino in queste settimane, ho visto le difficoltà di un arbitro nel vedere giocatori fuori gioco e goal fatti con la mano. È stato un arbitro che credo abbia condotto con difficoltà, ma con grande senso di responsabilità la partita e sia riuscito a portarla al novantesimo minuto e se siamo qui oggi lo dobbiamo anche al suo lavoro ed al suo sacrificio, che pubblicamente le riconosco. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, sono in dissenso con il mio Gruppo, che ha dichiarato di volersi astenere. Reputo invece di dover partecipare alla votazione votando contro.

Vedete, non posso rappresentare altri che me stesso in quest'Aula e non intendo rappresentare categorie, pur provenendo dalle categorie professionali, intendo rappresentare un semplice cittadino, che per caso si è aggiunto in quest'Aula e che, avendo partecipato all'attività politica, ne è rimasto profondamente deluso.

Poiché si fa un gran parlare della distanza che c'è tra la politica e i cittadini, vorrei dare il mio modesto contributo nel ripetere un pensiero che ebbi a leggere da giovane; quando la politica perde ogni idealità, diventa un sordido mestiere. Ebbene, qua dentro ho visto pochi politici e molti mestieranti.

Non sono d'accordo su questa riforma perché da buon liberale, non da quelli che si annacquano ogni giorno inventandosi un liberalismo che non c'è, ho a mente l'ammonimento di Lord Acton: «Il potere corrompe. Il potere assoluto corrompe assolutamente». E noi, all'interno di questa riforma, non abbiamo alcun decente contrappeso all'egemonia di un Primo Ministro che, con il 37 o il 40 per cento dei voti rispetto ad un 55-60 per cento, agirà indisturbato e avrà un potere che non fu concesso neanche durante il fascismo, né a Facta né a Mussolini.

Non sono d'accordo perché abbiamo violato il principio cardine della democrazia, quello della sovranità popolare: siamo diventati degli esoterici ed esoterici saranno coloro che saranno nominati a poter decidere delle sorti del Paese, perché quando manca la fonte di legittimazione popolare, chiamatele cricche o luoghi in cui alcune persone si ritengono più qualificate sono altri che decidono in nome e per conto dei cittadini.

Fu chiesto a Popper quale fosse il suo principio di democrazia e come lo volesse definire. Egli disse che la democrazia non è stabilire chi comanda, ma è stabilire chi controlla perché solo il controllore, in un sistema liberale, può sottoporre alla più continua ed incessante critica chi gestisce il potere.

Noi non ci siamo in questa Costituzione e mancano quindi le basi. Ci troviamo di fronte ad un compromesso storico strisciante. E credo che da questo compromesso storico, come allora successe per Berlinguer, ne venga penalizzato il *leader* del mio partito, che non so quali provvedimenti vorrà prendere, ai quali io mi opporrò, non perché voglia ritornare qua o proteggere il mio scranno, ma perché ho solamente fatto una scelta, con grande umiltà intellettuale: preferisco vivere fuori da quest'Aula in piedi che non seduto qua dentro trascinandomi nella servitù. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-SEL)*.

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, speravo di modificare il giudizio negativo e invece sono costretto ad aggravarlo, non solo per i contenuti, ma anche per il metodo. Non partecipo al voto, ma rimango al mio posto, per rispetto dell'Aula e del mio partito. Il Governo ha impedito di apportare al testo quei miglioramenti che sarebbero stati ampiamente condivisi. L'Assemblea ha mostrato di non apprezzare. Molti colleghi hanno fatto sentire il dissenso solo con il voto segreto; peccato che non lo abbiano espresso alla luce del sole. D'altro canto, chi ha criticato in modo trasparente e leale è stato ricoperto di insulti a livello personale. Quando si tratta della Costituzione, è la qualità del dibattito a decidere in gran parte l'esito.

Non era mai accaduto, nella storia repubblicana, che il Capo del Governo imponesse una sorta di voto di fiducia sul cambiamento della Carta. Aveva promesso di tagliare i costi della politica, ma ha deciso di non ridurre il numero dei deputati e questo cedimento ha creato uno squilibrio. La Camera diventa sei volte più grande del Senato e consente a chi vince le elezioni di utilizzare il premio di maggioranza per impossessarsi del Quirinale. Diciamo la verità: se Berlusconi avesse modificato la Costituzione indebolendo l'indipendenza della Presidenza della Repubblica avremmo riempito le piazze. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, LN-Aut e Misto-ILC e della senatrice Mussini)*.

Nel ventennio appena trascorso non solo a destra, ma anche a sinistra, si è rafforzato il potere

esecutivo a discapito del legislativo. Eppure la seconda Repubblica non aveva concluso l'opera; ci voleva un uomo nuovo per attuare il programma della vecchia classe politica. La crisi italiana non è istituzionale, è politica e dipende dalla mancanza di progetti chiari e distinti. La destra non ha realizzato il liberismo che aveva promesso e la sinistra non ha contrastato le disuguaglianze come le competeva di fare. I due poli hanno chiesto più poteri di governo, senza sapere cosa farne. Tutto ciò ha prodotto tante leggi, ma nessuna vera riforma. Il vuoto è riempito dalle illusioni mediatiche. La cancellazione del Senato elettivo è, sì, un incantesimo per far credere ai cittadini che ora le decisioni saranno più spedite e produrranno milioni di posti di lavoro, ma purtroppo la realtà è ben diversa.

Bisognava spendere la formidabile vittoria elettorale per ottenere la svolta in Europa. Avevamo tanto atteso il semestre a guida italiana; esso poteva dare un impulso all'iniziativa diplomatica, mentre si accendevano i fuochi di guerra ad Est e nel Mediterraneo. Invece si è bloccata la nomina del Ministro degli esteri europeo. Se il *Premier* avesse candidato Enrico Letta, prima che altri facessero quel nome, avrebbe dato prova di uomo di Stato che va al di là delle inimicizie personali.

Torna il rischio di un avvitamento della crisi economica. Erano stati chiesti margini di flessibilità all'Europa, ma sono arrivate risposte negative. Il Governo italiano si è rassegnato, passando ad occuparsi solo del Senato, e oggi raggiunge il suo obiettivo.

Il nostro ordinamento ne uscirà più confuso. Gli elettori non sceglieranno gli eletti e si indeboliranno i contrappesi che rendono forti le democrazie europee.

Tuttavia c'è un lato positivo: l'incantesimo non serve più; da oggi si torna alla realtà; è finito l'alibi ventennale delle riforme istituzionali. I Governi dovranno dimostrare di avere le idee e le capacità di governare. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-SEL e Misto-ILC e della senatrice Mussini).*

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo un po' di tempo in più, sommando a quello per il commento come relatore - ne ho fatto risparmiare tanto - quello per una nota in dissenso rispetto alla posizione assunta dal mio Gruppo, che al momento del voto abbandonerà l'Aula. Comprendo e condivido purtroppo la loro posizione perché abbiamo assistito a una serie di forzature francamente poco accettabili soprattutto sul metodo, oltre che per il merito. Certamente ci sono state pressioni esterne, pressioni di Governo. Ne é prova, *per tabulas,* che quando l'Aula vota con il sistema palese i numeri sono in un senso e, se si procede con il voto segreto, i numeri non sempre, come dice il collega Barani, su temi importanti sono andati a senso unico. Mi ha fatto male anche il momento della sostituzione, forse non attribuibile direttamente al Governo, ma sicuramente alla maggioranza, dei colleghi Mauro Mario e Mineo, cui va tutta la mia solidarietà, perché sono cose che non si dovrebbero mai fare in un sistema democratico. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX)*.

Quanto alle pressioni esterne, segnalo che quando ieri ho presentato l'emendamento all'articolo 40 mi ha chiamato tutto il mondo, tranne il Papa e Putin. Forse anche la Merkel non ha chiamato, però è veramente incredibile come qualcuno pensi di utilizzare un momento di occupazione dell'Aula da parte di un movimento d'opposizione per riuscire a determinare quelle pressioni che fanno prendere a un emendamento una strada piuttosto che un'altra. Il mio non voleva essere un emendamento provocazione o trappola: per me era l'emendamento "re nudo". Deve venire fuori finalmente la verità, perché non ho ancora capito se la riforma qualcuno la vota perché se non la si vota entro l'8 agosto si va a votare o, viceversa, non la si vota perché, se approvata, si va a votare lo stesso. Purtroppo è una riforma legata allo scioglimento delle Camere e questo non mi sembra il massimo dello spirito costituente.

Signor Presidente, le esprimo anche la mia solidarietà, considerato che, se ho ricevuto pressioni io stando all'opposizione, non so e non oso pensare cosa abbia ricevuto lei. Sicuramente dovrà cambiare le giacche, perché non avranno più tasche, gliele avranno strappate da tutte le parti! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il canguro è nato con il presidente Mancino, ma l'ho svezzato e fatto crescere io, ma, francamente,

saltare oltre 1.400 emendamenti in un solo colpo non l'aveva fatto mai nessuno. Scusi l'espressione, ma si è trattato veramente di un canguro con il *jet* nel sedere! Facciamolo, ma, come ho avuto modo di dirle, *cum grano salis*.

Il voto segreto non è un istituto a garanzia solo delle minoranze. Proprio in questa occasione abbiamo verificato che è un istituto a favore delle maggioranze, non tanto di quelle politiche, quanto di quelle parlamentari che, credo, debbano essere quelle che prevalgono quando si esamina una riforma costituzionale.

Nel merito, non ho nascosto sia in fase di intervento di relazione che di replica che il provvedimento non mi piaceva e, purtroppo, continua a non piacermi. Lo dico tranquillamente, anche se devo dire che il lavoro che si è fatto in Commissione è stato enorme. Quello che mi spiace ancora di più è che le polemiche rispetto agli errori che ancora restano all'interno del provvedimento abbiano completamento nascosto la parte buona che invece è stata inserita. È un dispiacere enorme per me. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo dico rivendicando alcuni dei punti che per me sono particolarmente qualificanti. Ce ne sono tanti altri. Li rivendico personalmente anche se devo condividere questa paternità con tanti colleghi di vari Gruppi: l'aver introdotto il principio del *referendum* di indirizzo e propositivo nella nostra Costituzione senza escludere alcun argomento è uno strumento di democrazia enorme, sempre che qualcuno non pensi di far votare il *referendum* ai consiglieri regionali e ai sindaci. Spero che non si arrivi magari, nella legge costituzionale, a volerlo limitare così.

Lo stesso vale per l'inserimento dei costi *standard* in Costituzione: qualcuno non se n'é neanche accorto, ma, per fare un esempio, in questi giorni, tre o quattro giorni fa è stato fatto il riparto del Fondo sanitario nazionale utilizzando i fabbisogni e i costi *standard*; mi riferisco alle tre Regioni a me più vicine, ma ciò determina che oltre 1,1 miliardi andranno a Lombardia, Veneto e Piemonte, che non li tolgono a qualcuno che sta meno bene, ma a qualcuno che fino ad oggi ha usato troppo e male le risorse che aveva a disposizione, e credo che questo sia un fatto concreto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Potevamo fare di più? Sì, e ne è la prova - e qui mi dispiace e solidarizzo con la mia collega Finocchiaro - perché non tutti, ma tanti emendamenti che erano firmati Calderoli-Finocchiaro, Finocchiaro-Calderoli sono rimasti alla fine come emendamenti Calderoli, quindi con il parere contrario del Governo, perché qualcuno le pressioni non le ha fatte soltanto nei confronti dei parlamentari, ma anche nei confronti dei relatori. Di questo mi dispiace, perché oggi avremmo potuto avere una riforma votata veramente dall'80 per cento di questa Assemblea.

Restano ancora degli squilibri che vanno sistemati. Resta, a mio parere, l'incostituzionalità della norma transitoria, perché l'articolo 3 e l'articolo 51 fanno parte della Parte I della Costituzione, quindi credo che anche il Presidente della Repubblica farà qualche riflessione rispetto alla firma che dovrà apporre al testo, e anche altre cose dovranno essere sistemate.

Oggi quindi esprimerò un voto di astensione che va inteso nel senso di un'apertura di credito, perché credo ancora che si possa fare qualcosa. Il testo dovrà essere per forza di cose modificato dalla Camera e tornerà in Senato. Se la decisione che assumerà la Camera sarà un peggioramento, un ritorno al testo originario, il mio diventerà un voto assolutamente, fortemente contrario.

Se dovessero invece essere affrontati e risolti i nodi che ancora residuano, il mio voto è pronto a diventare favorevole.

Avremo (avrei detto quattro, adesso sappiamo benissimo che le letture saranno cinque) i tempi di riflessione, che per fortuna il bicameralismo lascia rispetto ad un testo così importante: ci sarà, quindi, un momento per riflettere ed eventualmente correggere.

Devo dire che anche il tempo che i nostri Padri costituenti hanno introdotto aiuta, perché probabilmente anche i numeri e la composizione delle maggioranze attuali, quella di Governo e quella allargata alle riforme, dopo che si sarà affrontato seriamente e veramente il tema elettorale, chiaramente sono destinati a cambiare.

La presenza di forze nella stessa maggioranza che hanno esigenze diametralmente opposte rispetto agli

sbarramenti e alle soglie rende incompatibile che questa maggioranza che oggi voterà la riforma resti tale nei prossimi passaggi, forse già dal terzo passaggio potrebbero essere cambiate.

Quindi, ripensiamo, miglioriamo il testo, io sono pronto sia al sì, sia a fare la guerra. Do la mia disponibilità a continuare a lavorare, e colgo l'occasione per ringraziare gli Uffici, perché gestire 8.000 emendamenti vuol dire aver lavorato giorno e notte. *(Vivi, generali applausi)*. Chiedo scusa per gli attacchi di cui sono stati oggetto attraverso i *media* perché sono assolutamente immeritati e non si può fare una carezza quando si dicono solo dei sì e invece arrabbiarsi quando arrivano dei no, perché queste purtroppo sono le regole del gioco e se non tengono loro l'imparzialità siamo tutti rovinati.

Colgo anche l'occasione per ringraziare per gli attestati di vicinanza che mi sono venuti in questi giorni dai colleghi. *(Applausi)*.

Auguro veramente a tutti un momento di riposo e dopo questa bella (non nel senso del risultato) battaglia che abbiamo condotto, perché di questo si è trattato, andateci sereni, colleghi, ve lo dico francamente. *(Ilarità)*. L'ho detto nel mio senso della serenità, invece durante questo periodo non pensate alle riforme, altrimenti quella serenità assumerebbe il significato renziano del termine, e se qualcuno ha dei dubbi lo chieda al povero Enrico Letta, che quando lo incontro nei palazzi mi sembra veramente il fantasma del palazzo che veramente bene non gli ha portato. Un ringraziamento alla mia collega relatrice e a tutti. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Non sarò spumeggiante come il presidente Calderoli; volo più basso.

Davvero il lavoro parlamentare - lo sappiamo tutti - è come si dice un'opera collettiva. Quindi voglio ringraziare innanzitutto i colleghi della Commissione e i colleghi che hanno lavorato in questa Aula per tanti giorni con tanta pazienza e attenzione. Ringrazio naturalmente il ministro Boschi per il lavoro che ha condotto insieme a noi quotidianamente, il sottosegretario Pizzetti e i loro uffici.

Lasciatemi dire però che il ringraziamento più sentito - lo dico davvero - va agli uffici della Commissione, al dottor Goracci, in primo luogo *(Applausi),* agli uffici dell'Aula, al dottor Borsi e al Servizio studi. *(Vivi, generali applausi)*.

Non lo ricordiamo mai, ma questo lavoro ha potuto essere un buon lavoro perché abbiamo avuto eccellenti materiali di documentazione che hanno consentito ai relatori di poter approfondire ogni questione ogni qual volta venisse sollevato un dubbio o una curiosità e - credo - anche ai colleghi di poter lavorare in maniera informata.

Ringrazio ovviamente Roberto Calderoli per tutto quello che mi ha fatto passare in questi quattro mesi *(Ilarità)*, ma anche per la vicinanza, i continui suggerimenti e il lavoro comune che davvero non ha avuto sosta. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD FI-PdL XVII, NCD, LN-Aut, GAL, PI, SCpI e Misto)*.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, è il momento dei ringraziamenti ai quali mi associo sinceramente e sentitamente non per aprire una discussione nel merito e nemmeno per approntare qualche vena polemica con il mio quasi amico senatore Calderoli con il quale la pensiamo e continuiamo a pensarla diversamente su tanti aspetti, ma confrontandoci con grande rispetto e - credo - lealtà reciproca. Avremo modo di continuare a farlo nel prosieguo dell'*iter*.

Come dicevo, questo è il momento dei ringraziamenti consapevoli che è solo un primo passaggio e che il lavoro che ci attende è ancora lungo e complesso. Ma è un passaggio fondamentale che ha comportato quattro mesi di lavoro impegnativo da parte, prima di tutto, dei membri della 1a Commissione a cui va ovviamente il mio ringraziamento. Ringrazio inoltre i relatori, in modo particolare, perché abbiamo lavorato quotidianamente imparando a conoscerci meglio e a collaborare in modo stimolante dal punto di vista tecnico, oltre che politico.

Il ringraziamo va poi a tutti i senatori, tutti, per questi giorni di lavoro intenso che ci hanno consentito di concludere questo primo esame prima della sospensione per le ferie estive, con una grande disponibilità da parte di tutti i senatori per offrire il loro contributo nell'interesse dei cittadini.

Ovviamente un ringraziamento va al sottosegretario Pizzetti, in particolare, e al sottosegretario Scalfarotto che con me hanno condiviso *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, PI e SCpI)* questo impegno quotidiano, a tutti i consulenti e i collaboratori del Ministero per la qualità del loro lavoro e, non da ultimo, a tutta la struttura del Senato, a cominciare dai funzionari della 1a Commissione. Davvero, a tutta la struttura del Senato che ci ha accompagnato e aiutato con competenza e grande abnegazione nel lavoro svolto in questi giorni.

Un ringraziamento, infine, per l'equilibrio che ha cercato di mantenere sempre nel suo lavoro, anche nei passaggi più delicati, va al presidente Grasso *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, PI e SCpI)* che credo abbia sempre cercato di mantenere l'imparzialità e il suo ruolo di garanzia nei lavori in questa Aula. Grazie a tutti. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, PI e SCpI).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale n. 1429, nel testo emendato.

(Segue la votazione).(I senatori del Gruppo LN-Aut escono dall'Aula. Il senatore Centinaio mostra il suo tesserino).

Il Senato approva in prima deliberazione.*(v. Allegato B).(Vivi, generali applausi).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge costituzionale nn. 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Auguro a tutte le senatrici e i senatori un sereno periodo di riposo insieme alle loro famiglie che serva a recuperare le energie per la ripresa dei lavori a settembre.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, oggi ricorre il 58° anniversario di una delle tragedie del lavoro più drammatiche della storia europea del XXI secolo. Era l'8 agosto del '56 e nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio, in un incendio morirono 262 minatori, di cui 136 italiani emigrati nell'ambito del protocollo italo-belga di fornitura di carbone in cambio di manodopera.

Oggi Marcinelle è la metafora del sacrificio di centinaia di lavoratori partiti dalle loro terre, in una stagione storica in cui povertà e disperazione erano elementi determinanti del tessuto sociale italiano.

Voglio pertanto richiamare l'attenzione di quest'Aula verso un momento di riflessione che non sia solo una retorica celebrativa, ma diventi memoria condivisa.

Che sia riferimento per i drammi attuali e per la capacità del nostro Paese di operare scelte giuste, perché a distanza di quasi 40 anni, temi come la sicurezza del lavoro, il rispetto verso il prossimo venuto da lontano e l'integrazione sociale, siano realmente valori assoluti ed inderogabili. Abbiamo l'obbligo di salvaguardare il ricordo di quelle vittime affinché resti vivo nelle generazioni future come indelebile esempio di coraggio e di sacrificio e come immagine della migliore Italia. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Albertini)*.

DE POLI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(PI)*. Signor Presidente, alla fine di questa giornata e di tutto il lavoro fatto in questi ultimi

mesi vorrei ringraziare in modo particolare tutti i nostri collaboratori, e, nello specifico, gli assistenti che assieme a tutti noi hanno tentato di far sì che quest'Aula avesse un decoro e potesse continuare i propri lavori. Altrettanto desidero ringraziare il Segretario Generale e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto e per ultimo, non da ultimo, signor Presidente, voglio ringraziare lei, che al di là di qualsiasi altra cosa, ha saputo far sì che questo Senato potesse varare una grande riforma in un momento davvero difficile e ha saputo condurre quest'Aula, nonostante le grandi criticità che ci sono state, in maniera pregevole. Grazie ancora. *(Applausi)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 settembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 3 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 12,23)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (*)
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

(*) Approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale n. 1429. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 284-302.
Per i disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1429, si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1429-A.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Petrocelli nella discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Senatori e senatrici, sinceramente mi aspettavo che oggi il presidente del consiglio Matteo Renzi arrivasse nell'Aula del Senato, giusto in tempo per appuntarsi sul petto la medaglietta di salvatore della Patria. In questo momento il Movimento 5 Stelle non intende parlare né al Governo, né a un Presidente del Consiglio che per settimane è andato in tv a farsi bello presentandosi come l'uomo del dialogo, e poi in quest'Aula si è sempre rifiutato di confrontarsi con noi. Alla faccia del confronto! Noi vogliamo parlare agli italiani, gli unici veri interlocutori a cui dobbiamo rendere conto del lavoro che facciamo in quest'Aula. Gli unici a cui sentiamo di dover spiegare quello che sta accadendo in questi giorni neri per la democrazia e per il Paese.
Questa triste storia comincia con la bufala di un'emergenza che non c'è. Renzi ci ha detto che servono

le riforme per far ripartire il Paese, e che fra tutte la più urgente, urgentissima, era la riforma della Costituzione! Ma cari italiani, davvero non potevamo sopravvivere senza questa riforma? Davvero la sera, quando tornate a casa e vi rigirate nel letto senza riuscire a prendere sonno, voi pensate alla riforma della Costituzione? Quando arrivano le bollette, ogni mese sempre più alte, e non sapete come pagarle, anche in quel momento voi pensate alla riforma della Costituzione? O quando non potete fare una tac velocemente, perché dal privato costa centinaia di euro, e allora pazienti vi mettete in liste d'attesa lunghe anche un anno, è alla Costituzione che date la colpa? No, ditecelo: perché se è così, allora noi non abbiamo capito niente e vi chiediamo scusa. Ma se anche voi avete qualche perplessità sul fatto che tra le tante priorità che servono a questo Paese per rialzarsi e rimettersi in moto, forse c'era qualcosa di più importante che cambiare la nostra Carta costituzionale, beh allora sappiate che non siete i soli a pensarlo.

Visto che ci vogliono far credere che senza riforma non mangiamo, e noi senza pane non ci vogliamo rimanere, allora parliamone.

Renzi ci racconta che con questa riforma si tagliano finalmente i costi della politica. Ma se voleva davvero dare un colpo alla Casta, e tagliare sul serio sprechi e ingiustizie che oggi non possiamo più tollerare, poteva accogliere i nostri suggerimenti. Gli abbiamo chiesto di cogliere l'occasione per tagliare il numero di tutti i parlamentari, anche dei deputati. Ma Renzi ha detto no. Gli abbiamo chiesto di mettere un tetto massimo ai loro stipendi. Il Movimento 5 Stelle l'indennità se l'è dimezzata, sia alla Camera che al Senato, ma non basta: bisogna che lo facciano tutti i parlamentari della Repubblica. Ma Renzi ha detto no. Gli abbiamo chiesto di togliere i vitalizi ai parlamentari condannati, ma Renzi ha detto no.

Ci ha annunciato che il nuovo Senato sarà meno costoso. Ma anche questa è una bufala, perché i nuovi senatori godranno di tutti i benefici della Casta: rimborsi spese, viaggi pagati, gli alberghi a Roma, gli stipendi dei collaboratori.

In questo nuovo Senato, è giusto che lo sappiate, gli italiani non potranno più mettere il becco. Sarò più brutale: i cittadini non potranno più eleggere i senatori. Il diritto di voto gli viene scippato per darlo ai segretari di partito. Saranno loro a nominare i futuri senatori, scegliendoli tra i sindaci e i consiglieri regionali. Sì avete capito bene: quei consiglieri regionali di cui avete tanto sentito parlare perché si compravano le mutande (i signori), il reggiseno (le signorine), con i vostri soldi. Quelli delle inchieste sulle spese pazze e i rimborsi truccati, quelli che hanno mangiato a mani basse finché si poteva.

Il M5S ha chiesto un Parlamento pulito, dove i condannati non possano entrare. E Renzi, invece, questi signori li porta in Senato. E dà loro pure l'immunità, lo scudo, nel caso la giustizia volesse ficcare il naso in cose che non la riguardano.

Con queste nostre proposte per un nuovo Senato davvero economico, davvero democratico, davvero pulito, pensavamo di poterci confrontare con Renzi e il Governo. Così non è stato. I nostri 200 emendamenti sono stati tutti bocciati. In Aula la colonna sonora che ha accompagnato le votazioni della riforma è stata sempre la stessa: respinto, respinto, respinto. Nessuna delle nostre proposte è stata approvata. Allora dov'è il dialogo? Chi l'ha visto il confronto?

In quest'Aula abbiamo visto solo un Ministro che twitta e dispensa sorrisi verso i banchi di Forza Italia. Una maggioranza che ha il coraggio di votare contro il Governo solo quando c'è il voto segreto. E un Presidente del Senato che ha impedito alle opposizioni di esprimersi. Perché bisognava fare in fretta, nemmeno stessimo votando la lista della spesa. Qui invece parliamo della Costituzione, quanto di più importante e sacro esiste per le istituzioni. E invece questa riforma della Costituzione l'avete voluta votare in fretta e furia. Perché? Solo per permettere a Renzi di farsi un *selfie* con l'Aula del Senato alle spalle e dire su Twitter quanto è figo?!

Quando ormai tutto era deciso, quando il nostro ruolo di opposizione definitivamente svilito, abbiamo deciso di uscire dall'Aula. E lo abbiamo fatto anche per richiamare l'attenzione sulle vere priorità del Paese, che in questo momento non sono le riforme costituzionali.

Il Paese, oggi, chiede risposte serie e concrete alla crisi economica, alla mancanza di lavoro, per le

imprese, grandi e piccole, ferme al palo. Per questo il Movimento 5 Stelle aveva chiesto di portare in Aula subito i provvedimenti economici: questi andavano discussi con urgenza, non la finta riforma del Senato.

E questo non è ostruzionismo, questo è senso di responsabilità. Quel senso di responsabilità che manca al Presidente del Consiglio.

Renzi pensava di incantare gli italiani con la storia degli 80 euro. Poi tre giorni fa Confcommercio ha svelato che questi 80 euro non hanno cambiato di una virgola la situazione del Paese: i consumi sono fermi, i risparmi non sono cresciuti, l'economia non si è ripresa. Gli 80 euro che rimettono in moto l'Italia sono un'altra bufala del fantamondo di Renzi. Renzi ha fallito.

L'Istat ha fatto una fotografia impietosa di questo povero Paese: il PIL è sceso dello 0,2 per cento (e dello 0,3 su base annua): un risultato del genere non si aveva da 14 anni. Non c'è *slide* propagandistica che tenga: siamo impantanati in una recessione tecnica. E invece Renzi e il suo ministro Padoan ci dicevano che la crescita sarebbe stata intorno al +0,8 per cento a fine 2014. Un errore che agli italiani costa 17 miliardi di euro. Renzi ha fallito.

Il tasso di disoccupazione giovanile oggi è del 43,7 per cento, il più alto degli ultimi dieci anni. Ma i provvedimenti sul lavoro sono chiusi in un cassetto, rinviati a settembre, perché in questo momento è più importante twittare sulla riforma del nuovo Senato, un Senato senza più poteri, ma con gli stessi costi di sempre. Renzi ha fallito.

E nessuno ci venga a dire che le cose vanno così in tutta Europa, perché sappiamo benissimo che persino Paesi che hanno attraversato una crisi più profonda della nostra, oggi sono in ripresa. Renzi ha fallito.

A pensare a quello che accadrà in autunno, mi vengono i brividi. Renzi e Padoan continuano a dire che non servirà una manovra lacrime e sangue. Ma come possono mentire cosi spudoratamente? Come lo affronteranno un debito pubblico che dall'inizio dell'anno è aumentato di 96 miliardi con una crescita del 4,7 per cento?

Per correggere i conti serviranno almeno 20-25 miliardi. Secondo voi cittadini questi soldi dove li andranno a prendere? Taglieranno le pensioni d'oro dei grandi *manager*? Tasseranno i grandi patrimoni? Niente di tutto ciò. Ecco quello che faranno: toccheranno le pensioni minime, toccheranno i conti correnti degli italiani con un prelievo forzoso, aumenteranno i *ticket* e le tasse scolastiche, taglieranno fondi alla sanità pubblica e alla scuola.

Cari italiani: è davanti agli occhi di tutti che questo Governo ha fallito. Se questa maggioranza avesse la schiena dritta, se non fosse ricattata da un Governo incapace ma arrogante, se questa classe politica fosse migliore del Paese che rappresenta, allora il da farsi sarebbe chiaro a tutti: anche voi sfiducereste questo Governo.

Il Movimento 5 Stelle questo Governo lo sfiducia anche oggi.

I cittadini ci hanno inviato centinaia di e-mail che valgono come dichiarazione di voto. La sovranità appartiene al popolo... e non al Governo.

**I testi inviati dai cittadini al M5S in tema di riforme costituzionali e consegnati dal senatore Petrocelli saranno pubblicati in formato elettronico appena disponibili.*

Testo integrale della dichiarazione di voto in dissenso della senatrice Ricchiuti sui disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Signor Presidente e onorevoli colleghi, ministri, con grande rammarico e tuttavia con l'amor proprio di chi ha partecipato con le proprie - pur modeste - forze individuali a un momento significativo della vita di questo Senato, devo annunziare che non parteciperò al voto finale.

Personalmente non sono mai stata refrattaria al superamento del bicameralismo paritario né sono contraria alla riduzione del numero dei parlamentari. Però questi obiettivi sono stati conseguiti nel peggiore dei modi. Nella Commissione affari costituzionali i diritti dei dissenzienti sono stati - se non

conculcati sotto il profilo giuridico - sicuramente compressi sotto l'aspetto politico.
Giunti in Assemblea, si è avuto un annunzio di confronto nel merito, tra le diverse opinioni ma tale confronto si è rivelato ben modesto, essendo stato confermato non solo il Senato di elezione indiretta ma anche l'immunità parlamentare che unifica nella stessa garanzia giuridica posizioni - quella di deputati e di senatori - che unitarie non sono più.
Abbiamo svolto un dibattito che solo a tratti è stato degno di una riforma costituzionale. Più spesso si è avuta l'impressione di un convitato di pietra, che era la legge elettorale.
In questo clima, si è contrapposto l'ostruzionismo iniziale di taluni Gruppi alla sordità della maggioranza che aveva votato a favore del testo in Commissione affari costituzionali. La mediazione dei miei colleghi Chiti, Tocci e Corsini non ha trovato lo spazio che speravano loro e che auspicavo io stessa.
I motivi del mio rammarico sono quindi che non condivido l'idea del Senato composto da consiglieri regionali e da sindaci.
Un organo parlamentare, che esprime la rappresentanza nazionale, è eletto direttamente dal popolo o non è.
L'esempio del *Bundesrat* tedesco non calza perché esso è il consesso degli esecutivi regionali e non delle comunità territoriali; l'esempio del Senato francese non calza, perché esso è eletto da una platea di circa 150 mila elettori e - a ogni modo - la Francia ha un ordinamento costituzionale e una storia del tutto singolare e diverso dal nostro.
Quindi anche noi scegliamo un modello senza verità, che non ha un sostrato di riflessione teorica e di sistema. Sull'immunità parlamentare non aggiungo nulla perché ho già detto in passate sedute.
Quanto ai rapporti tra articoli 70 e 117 non mi sembra limpido e coerente il riparto tra leggi bicamerali e monocamerali, da un lato, e competenze legislative statali e regionali, dall'altro. In poche parole, non mi sembra che alla competenza legislativa bicamerale siano state attribuite le materie di primario interesse delle Regioni, cioè quelle che - pur non essendo loro attribuite - sono limitrofe e trasversali rispetto a quelle di loro spettanza legislativa, che per definizione non sono competenza del Parlamento nazionale. Mi riferisco evidentemente alle imposte locali, all'urbanistica e alla sanità.
In definitiva, non ho ancora colto in che consisterà la rappresentanza degli enti territoriali da parte dei senatori, che non potranno legiferare su materie di stretto interesse dei loro territori.
Non è più tempo di citazioni altisonanti di Costituenti e filosofi politici. Né - per indole - sono sensibile alla nostalgia o al guardarmi alle spalle.
La politica è lotta, scelta di priorità ma è anche mediazione, confronto - come ha detto la relatrice Finocchiaro - è anche transazione. Purtroppo a questa transazione io non ho potuto partecipare in modo alcuno, perché nessuno degli emendamenti da me sottoscritti insieme ad altri colleghi sono stati considerati e men che meno approvati. Guardiamo avanti colleghi, speriamo che la Camera possa fare un po' meglio di noi e che corregga alcuni errori.
A titolo personale desidero ringraziare - infine - il Presidente Grasso che credo abbia fatto scelte difficili ma si è assunto le responsabilità che gli competevano. Non ho sempre condiviso le sue scelte e la invito a riflettere sul suggerimento del senatore Chiti. Queste faticose giornate e serate hanno insegnato molto a me e credo abbiano insegnato qualcosa anche a lei e a tutti noi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Ciampi, Colucci, Corsini, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fazzone, Fedeli *(dalle h. 15),* Gentile, Mattesini, Minniti, Monti, Naccarato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ruvolo, Stefano, Stucchi, Tarquinio e Vicari.
E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Taverna Paola, Fucksia Serenella, Simeoni Ivana, Airola Alberto, Bertorotta Ornella, Blundo Rosetta Enza, Cappelletti Enrico, Crimi Vito Claudio, Lezzi Barbara, Montevecchi Michela, Moronese

Vilma, Nugnes Paola, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Scibona Marco, Serra Manuela, Vacciano Giuseppe

Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di colleghi con figli disabili o affetti da gravi malattie (1596)

(presentato in data 07/8/2014);

senatori Puglia Sergio, Moronese Vilma, Nugnes Paola, Cioffi Andrea, Girotto Gianni Pietro, Castaldi Gianluca, Petrocelli Vito Rosario, Vacciano Giuseppe, Taverna Paola, Simeoni Ivana, Serra Manuela, Santangelo Vincenzo, Paglini Sara, Morra Nicola, Montevecchi Michela, Molinari Francesco, Marton Bruno, Martelli Carlo, Mangili Giovanna, Lucidi Stefano, Lezzi Barbara, Gaetti Luigi, Fucksia Serenella, Fattori Elena, Endrizzi Giovanni, Donno Daniela, Ciampolillo Lello, Catalfo Nunzia, Buccarella Maurizio, Bottici Laura, Blundo Rosetta Enza, Bertorotta Ornella, Airola Alberto

Disposizioni in materia di responsabilità civile auto (1597)

(presentato in data 07/8/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (1594)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.2541 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 08/08/2014);

5ª Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (1595)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.2542 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 08/08/2014).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 6 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (Europol), riferita all'anno 2013 (*Doc.* CXXXII, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al mese di giugno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CLIII, n. 3).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Rita Ghedini ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00300 del senatore Gianluca

Rossi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Manconi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02621 del senatore Augello.

Mozioni

PUPPATO, ALBANO, ANITORI, BIGNAMI, CARIDI, CERONI, COMPAGNONE, CONTE, DE PIETRO, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, GIBIINO, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MARINELLO, MASTRANGELI, RUTA, SAGGESE, ZIZZA - Il Senato,

premesso che:

nel 2007, sotto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* Pecoraro Scanio del Governo Prodi, venne istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, comunemente detto SISTRI, con il fine di combattere le ecomafie attraverso la digitalizzazione dell'intero sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, in particolare quelli pericolosi;

allo stato attuale il sistema non è, nei fatti, mai entrato in funzione, perché prorogato per ben 8 volte (di cui l'ultima il 31 ottobre 2013 ne ha sancito, nei fatti, la sospensione) o perché collassato all'avvio, com'è avvenuto nell'ottobre 2011 con il tristemente noto *click day*;

considerato che:

già il 5 settembre 2008, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, veniva posto il segreto amministrativo su tutti gli atti riguardanti la concessione del progetto SISTRI a Finmeccanica, attraverso la controllata Selex service management, giustificando tale decisione con la necessità di dover proteggere le "avanzatissime tecnologie militari" che sarebbero state utilizzate dall'azienda concessionaria;

l'iniziativa assunta attraverso il decreto appare alquanto incomprensibile soprattutto se si considera che a settembre 2008, come ben ricostruito da "la Repubblica", non era dato conoscere alcun dettaglio sul progetto che sarebbe diventato il SISTRI; la secretazione di tali atti, dunque, risulta essere "preventiva", una pratica quantomeno insolita e assai poco trasparente, e più probabilmente come tale rivolta a sottrarre al mercato i relativi affidamenti;

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dopo due anni di indagini e relativa istruttoria finale, ha depositato infatti l'8 maggio 2014 la deliberazione n.10 con la quale dichiara che l'*iter* con cui è avvenuta l'assegnazione a Selex non *"non trova riscontro in alcun modello normativo che disciplina i contratti pubblici"*;

il contratto tra Selex e il Ministero dell'ambiente, redatto e firmato in gran segreto, prevedeva circa 100 milioni di euro di entrate all'anno per Selex, di cui 28 milioni a carico dello Stato e un'altra quota variabile tra i 65 e i 70 milioni a carico dei soggetti che avrebbero dovuto iscriversi al sistema, tramite un contributo da versare a Finemeccanica-Selex;

Selex avrebbe in totale beneficiato di entrate di almeno 500 milioni di euro in complesso, ai danni di circa 400.000 aziende che hanno versato quella che a tutti gli effetti è una tassa, denominata infatti nelle cronache giornalistiche "tassa Finmeccanica", pur non essendo mai stata correlata ad un servizio utile, non essendo mai partito il sistema;

al fine di riscuotere il contributo di "iscrizione" al sistema SISTRI il Ministero, con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, ha redatto l'elenco delle categorie con obbligo di iscrizione e di pagamento, senza però prevedere alcuna sanzione per chi venisse meno al tale obbligo;

rilevato che:

tale iniziativa ha fatto registrare adesioni spontanee da parte di circa 360.000 tra aziende e trasportatori;

ciononostante, Selex anziché contribuire a migliorare il sistema ha chiesto ed ottenuto dal Governo l'applicazione di una sanzione a carico delle aziende non iscritte, cosa che è avvenuta nel dicembre 2010, ovvero 10 mesi prima del già ricordato *click day* che ha messo in evidenza tutte le falle di un sistema concepito male e realizzato peggio;

considerato che:

il contratto con Selex prevedeva la fornitura di una *black box* e di una chiavetta USB per le aziende e i

trasportatori che fossero interessati al sistema;
tale strumentazione è stata fornita dall'azienda Viacom che affitta *black box* ai privati per 35 euro annui, a fronte dei 500 euro annui che il Ministero spende da contratto per il medesimo servizio, con un rincaro del 1.500 per cento;
in considerazione delle gravi carenze ed inefficienze e delle fallite sperimentazione che il sistema ha fino ad oggi dimostrato, appare alquanto legittimo sostenere che o le "avanzatissime tecnologie militari" di cui si parlava nel decreto interdittivo manifestino incompetenza tecnica (il che renderebbe assolutamente necessaria una verifica dell'intera strumentazione in dote all'Esercito e alla Marina italiani per evitare che i fatti ascritti al SISTRI si ripetano) oppure che si è di fronte ad una colossale truffa da parte di Selex ai danni del Paese e di centinaia di migliaia di imprese;
a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, anche in considerazione delle gravi vicende che hanno coinvolto il *management* di Finmeccanica, la seconda ipotesi apparirebbe assai più plausibile e potrebbe avvalorare il sospetto che il SISTRI sia stato ideato e progettato per non entrare mai in funzione, ma solo allo scopo di drenare denaro dalle casse dello Stato e delle imprese operanti sul territorio italiano; inoltre, *dulcis in fundo*, essendo Selex una controllata di Finemeccanica, si potrebbe configurare un'incredibile truffa da parte di una controllata dello Stato ai danni dello stesso Stato;
considerato, inoltre, che
a seguito del parere sul progetto reso dalla Direzione generale vigilanza lavori servizi e forniture DigitPA il 3 maggio 2012 ed inviato, per i profili di competenza Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il consiglio della stessa Autorità «ritiene che l'affidamento del progetto SISTRI non sia conforme all'art. 17, comma 1 del Codice dei contratti pubblici nella versione vigente al tempo dell'affidamento stesso e prima della modifica apportata a tale disposizione ad opera dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 208/2011 (in vigore dal 15 gennaio 2012), nei limiti e secondo le motivazioni espresse nella parte in diritto; ritiene in particolare che il progetto SISTRI - per quanto sia stato oggetto di secretazione - non sembra rientrare nell'ambito quanto meno soggettivo individuato dal predetto art. 17, relativamente alla procedura finalizzata alla ricerca dell'esecutore delineata nel successivo comma 4; conseguentemente, il provvedimento di secretazione avrebbe potuto al più legittimare una procedura di gara, nella quale accanto ai requisiti ordinari per partecipare ed eseguire previsti dalla normativa (requisiti generali e speciali), si sarebbe dovuto richiedere agli operatori il possesso dell'abilitazione di sicurezza; dà mandato alla Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture affinché comunichi la presente delibera al competente Ministero; dà altresì mandato per l'invio del presente provvedimento - sulla base del comma 13 dell'art. 6 del Codice alla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Napoli, alla Procura generale della Corte dei conti e al Nucleo Polizia Tributaria di Napoli, per i profili di competenza»,
impegna il Governo:
1) a verificare e riconsiderare con la massima urgenza l'intero *iter* che ha portato all'attuale situazione del SISTRI;
2) ad annullare i contratti esistenti senza prevedere ulteriori proroghe che non si rendano necessarie ai fini dell'indizione di una nuova gara;
3) ad aggiudicare la realizzazione di un sistema efficace di tracciabilità dei rifiuti mediante l'applicazione della pratica degli "appalti pubblici pre-commerciali", che la Commissione europea ha individuato come linea di azione prioritaria per la conclusione di contratti tra acquirente pubblico e imprese, utile a garantire la condivisione dei rischi e dei benefici, l'adozione di soluzioni innovative, le condizioni di qualità e di sicurezza del settore di riferimento;
4) qualora dovessero emergere fatti con rilevanza penale a carico della controllata di Finmeccanica, a costituirsi parte lesa presso gli enti preposti per avere ristoro dei fondi stanziati a favore di Selex per la progettazione e la realizzazione del sistema SISTRI, al fine di evitare che i costi di questa ennesima "farsa" italiana ricadano ancora una volta sui contribuenti italiani.
(1-00301)
Interrogazioni

LUCHERINI, PARENTE, Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, ORRU', PAGLIARI, MATTESINI, ALBANO, Elena FERRARA, SCALIA, PEZZOPANE, VACCARI, DI GIORGI, SPILABOTTE, SOLLO, FAVERO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* -

Premesso che:

da quanto emerso dalla stampa, in particolare da un articolo uscito su "Il Sole-24 ore", principale quotidiano economico-finanziario nazionale, sembrerebbe che alcuni Paesi europei abbiano presentato alla Commissione europea una richiesta riguardante una valutazione di impatto tra costi e benefici che deriverebbero dall'imposizione, su tutti i prodotti europei, di un'etichetta che ne identifichi origine e provenienza. Tra i Paesi sostenitori della richiesta figurano alcuni Paesi dell'Europa settentrionale, in particolare tutti coloro che per ragioni di convenienza economica e commerciale non sono sostenitori dell'approvazione del regolamento relativo al "*made in*";

nella seduta plenaria del 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato con larga maggioranza (485 voti a favore, 130 contrari e 27 astensioni) il pacchetto legislativo per la tutela dei consumatori europei da prodotti falsi e nocivi. La nuova disciplina, che sostituirebbe l'attuale sistema volontario, impone di apporre il *made in* sia ai prodotti non alimentari realizzati in Europa che a quelli extraeuropei, ma prima che l'obbligo diventi effettivo è necessaria l'approvazione del Consiglio dell'Unione europea;

ad onor del vero la proposta di regolamento, COM (2005) 611, sul "*made in*" fu presentata già nel 2005, con l'obiettivo di imporre l'etichettatura di origine sui prodotti provenienti dai Paesi terzi. La proposta costituiva il risultato di analisi e studi avviati qualche anno prima a seguito di un crescente interesse dimostrato da alcuni Stati membri e da determinati settori in merito all'argomento. Invero, questi Stati membri e i settori interessati avevano manifestato una crescente preoccupazione in merito alla percentuale in continuo aumento di prodotti importati provvisti di marchi di origine ingannevoli e/o fraudolenti. Nella prima metà del 2004 la Commissione aveva avviato una consultazione su questo argomento cui avevano partecipato i principali attori interessati: industria, sindacati, consumatori e altre istituzioni. Tra il settembre 2004 e l'aprile 2005 sono state svolte nuove consultazioni sulla questione, e successivamente si è giunti alla presentazione da parte della Commissione della proposta di regolamento;

il 23 ottobre 2012 con riferimento al programma di lavoro della Commissione per il 2013, COM (2012) 629, la Commissione ha deciso di revocare la proposta di regolamento sul "*made in*" con la seguente motivazione: "oltre alla mancanza di accordo in seno al Consiglio, i recenti sviluppi nell'interpretazione giuridica delle norme dell'OMC da parte dell'organo d'appello dell'organizzazione hanno reso obsoleta la proposta";

la Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 2014 ha approvato varie mozioni sul "*made in*", le quali nel dispositivo impegnano, tra l'altro, il Governo "a monitorare l'*iter* del regolamento relativo al *made in*, approvato di recente dal Parlamento europeo, affinché il Consiglio dell'Unione europea proceda velocemente alla sua approvazione";

considerato che:

sull'elaborazione di una normativa dell'Unione in materia di marchio di origine emerge una percezione generalmente elevata dei consumatori europei circa l'importanza del marchio di origine per la loro informazione in relazione alla sicurezza e agli aspetti sociali e ambientali dei prodotti;

una disciplina europea del marchio di origine rafforzerebbe la competitività delle aziende europee e di tutta l'economia europea permettendo ai cittadini e ai consumatori di identificare e scegliere in modo consapevole. È evidente dunque il duplice vantaggio: per i consumatori, i quali sarebbero in grado di rapportare i prodotti alle norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate al Paese in questione, e per la lotta alla contraffazione e al falso;

il fenomeno della contraffazione ha raggiunto dimensioni straordinarie. Secondo elaborazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, il commercio di prodotti contraffatti e della pirateria corrisponde al 10 per cento degli scambi mondiali per un valore pari a 450 miliardi di dollari, mentre la stima più prudente della Commissione europea e dell'Organizzazione mondiale delle dogane

attribuisce al fenomeno un peso pari al 7 per cento della merce scambiata a livello mondiale per un valore tra i 200 e i 300 miliardi di euro. L'industria del falso è giunta a questi risultati dopo un decennio di forte accelerazione con un fatturato che, secondo alcune stime, sarebbe aumentato del 1600 per cento e per queste ragioni non può essere considerata un fenomeno marginale;
l'Italia è sicuramente tra i principali Paesi europei, e del mondo, a subire gli effetti negativi, per la propria economia e occupazione, della contraffazione. Tanto a livello extraeuropeo quanto a livello nazionale. Invero, l'industria italiana del falso, secondo la Guardia di finanza, ha un volume d'affari quantificato tra 4 e 7 miliardi di euro all'anno. A livello mondiale il fenomeno *dell'italian sounding* ha un giro di affari stimabile intorno ai 50 miliardi di euro;
considerato altresì che:
l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti è in vigore nella stragrande maggioranza dei principali *partner* commerciali della UE. Gli Stati Uniti, ma anche Giappone, Cina e Canada, hanno già introdotto questa misura nei rispettivi ordinamenti. Ciò a dimostrazione del fatto che non sussiste alcuna incompatibilità tra la previsione normativa volta a prevedere l'obbligatorietà dell'indicazione di provenienza dei prodotti e le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio;
la maggior parte delle associazioni imprenditoriali italiane hanno espresso la necessità e l'urgenza di arrivare all'approvazione definitiva della normativa volta alla obbligatorietà, per determinati prodotti, dell'indicazione del Paese di origine,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati dalla stampa ed esposti in premessa;
se non ritenga opportuno, proprio in ragione della presidenza italiana del Consiglio dei ministri dell'Unione, già a partire dalla prossima riunione del Consiglio europeo, prendere ogni iniziativa capace di favorire, tra i Governi degli Stati membri, l'accordo necessario per l'approvazione in via definitiva del regolamento già approvato dal Parlamento europeo.
(3-01177)
DI BIAGIO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
in data 28 maggio 2014 in sede di esame presso l'Aula del Senato delle mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, il Governo si è impegnato, tra le altre cose, "ad approntare in tempi rapidi, nelle sedi oggetto di provvedimenti di chiusura, anche sulla base di un confronto con le istituzioni locali, strumenti leggeri alternativi di presenza culturale e di erogazione dei servizi consolari";
tale impegno si configurava come una soluzione intesa come punto di approdo tra parlamentari e Governo sul fronte delle garanzie e della salvaguardia dei servizi alle comunità italiane, segnatamente in quelle aree strategiche dove il numero di connazionali è particolarmente elevato e dove la chiusura di sportelli consolari creerebbe una vera e propria emergenza socio-amministrativa;
malgrado l'impegno e le successive occasioni di confronto e suggerimenti di proposte, le procedure di chiusura di talune strutture, *in primis* gli sportelli consolari di Norimberga e Saarbrucken in Germania e Manchester in Gran Bretagna sono proseguite in maniera invariata, legittimando una crescente confusione tra i connazionali in ragione della mancata collocazione nelle sedi in chiusura di alternative "strutture leggere" di cui al medesimo impegno;
in data 23 luglio in una nota rivolta ad alcune sigle sindacali, il direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri ha rinnovato l'intenzione del Ministero di procedere con la chiusura degli sportelli consolari, evidenziando a tal proposito la sussistenza di un obbligo di legge, al quale il Ministero non potrebbe sottrarsi e nel contempo ha specificato che l'amministrazione, "in linea con quanto previsto dall'ordine del giorno unitario", sarebbe impegnata "a garantire adeguati servizi consolari alternativi alle collettività (…) attraverso l'attivazione di uffici consolari onorari e di periodiche missioni", chiarendo in tal modo che cosa intenda l'amministrazione per "strumenti leggeri alternativi di presenza consolare" di cui all'ordine del giorno unitario dello scorso 28 maggio;
siffatto orientamento è stato confermato dal vice ministro Pistelli in data 5 agosto 2014, attraverso la trasmissione al Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato di alcune comunicazioni

attestanti le prospettive operative della Farnesina sul fronte della riorganizzazione della rete estera del Ministero;
nella documentazione, viene evidenziata la decisione di procedere all'istituzione di nuovi uffici consolari onorari o di corrispondenti consolari, che possano fungere da raccordo e "braccio operativo" sul territorio dei consolati di riferimento, ampliando nel contempo "il perimetro di azione dei Consoli Onorari" al fine di "permettere loro, per esempio, di raccogliere i dati biometrici ai fini dell'emissione dei passaporti". A tal proposito dal vice ministro è stato anche evidenziato che "Recentemente il Garante per la Protezione dei dati personali non ha espresso obiezioni su tale innovazione, per cui stiamo procedendo con gli adempimenti tecnici e speriamo di poter presto dotare i Consoli Onorari degli strumenti necessari";
a corredo di quanto evidenziato circa le prospettive future del supporto consolare nelle aree oggetto di chiusura, è stato sottolineato anche il fatto che al momento sarebbe in fase di studio "una valorizzazione del ruolo dei patronati e un maggiore investimento negli strumenti informatici";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
tali indicazioni non hanno chiarito il quadro riorganizzativo già particolarmente complesso, malgrado le molteplici istanze e richieste di intervento da parte dei connazionali, delle organizzazioni rappresentative delle comunità italiane nonché delle autorità locali;
a tal proposito si ritiene opportuno segnalare che le autorità locali di Norimberga, Saarbrucken e Manchester hanno chiaramente manifestato la volontà di offrire degli spazi al fine di dare un supporto alle autorità italiane, teso al mantenimento delle strutture consolari *in loco*: dinanzi a questa offerta, il Ministero non avrebbe dato riscontri certi, adducendo come giustificazione il fatto che la *spending review* avrebbe imposto "il taglio di un determinato numero di Sedi entro il 31 dicembre 2014" e che dunque un eventuale ripensamento, cioè il tenere in vita una sede consolare, corrisponderebbe ad un "venir meno al dettato normativo";
con riferimento alle disposizioni della *spending review*, appare opportuno sottolineare che non sussiste alcun obbligo normativo verso il programma di chiusura di sedi, considerando che questo non è previsto esplicitamente dalla *spending review*, e che questa non dispone un piano di chiusure ma un piano di riduzione degli sprechi, sempre e comunque "ad invarianza dei servizi" alle collettività: pertanto appare paradossalmente plausibile che con la chiusura di 3 sportelli consolari in aree particolarmente strategiche per il nostro Paese, tenendo anche conto di un potenziale uso gratuito di immobili, non potrebbe essere garantita "l'invarianza di servizi" di cui alle specifiche della manovra di contenimento della spesa;
nel contempo però, in queste ore l'amministrazione ha fatto sapere che nel caso di Saarbrucken, al momento risultano in corso degli accordi tra la Farnesina e le autorità locali al fine di usufruire della proposta di locali, e a tal riguardo si annuncia la volontà di assicurare alle collettività italiane *in loco* "un ulteriore strumento leggero di offerta consolare, con presenza snella di personale MAE, in attuazione dell'impegno preso con l'ordine del giorno del 28 maggio": pertanto sarebbe opportuno capire se questa soluzione dovrebbe essere accostata a quella della presenza di un console onorario, come già annunciato dal Ministero, o si tratterebbe di una soluzione ulteriore, ed in quanto tale da preferire;
l'intenzione di procedere all'installazione di consolati onorari in alcune sedi solleva dei dubbi di legittimità circa l'opportunità di tale figura consolare in ragione delle potenziali responsabilità che la stessa dovrebbe assumersi e che sembrano non trovare armonica corrispondenza con il dettato normativo in materia;
a tal riguardo l'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dispone che "Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, (…) dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali (…), nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura", delimitando in maniera inequivocabile l'ambito operativo ed identificativo dei soggetti per legge deputati a svolgere mansioni afferenti all'amministrazione degli affari esteri;

stando a quanto riferito dal Minsitero nelle ultime citate determinazioni, sarebbe al vaglio anche la possibilità di affidare ai consoli onorari il compito di acquisire i dati biometrici per la richiesta dei passaporti: si tratterebbe di attività particolarmente sensibili che non dovrebbero, come è sempre accaduto in passato, essere delegate a soggetti privati, spesso nemmeno cittadini italiani, per ragioni di sicurezza, di trattamento dei dati sensibili e di tutela della *privacy*;

vale la pena ricordare a tal proposito la circolare ministeriale n. 3 del 2012 che si configura come testo unico delle disposizioni in materia di istituzione e funzionamento degli Uffici consolari onorari oltre a punto di riferimento per gli uffici all'estero per utili orientamenti in merito ai singoli aspetti della disciplina: è evidenziato al punto 8) che "Come osservato in un giudizio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il conferimento di un incarico per l'esercizio delle funzioni consolari onorarie non costituisce un rapporto di pubblico impiego, ne? un rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto di servizio volontario per l'espletamento di mansioni onorarie in favore dello Stato. Infatti, (…) l'incarico del funzionario consolare onorario e? del tutto onorifico e gratuito", siffatta configurazione andrebbe a compromettere la legittimità di taluni innovativi incarichi che il Ministero vorrebbe riconoscere al Console onorario;

si ricorda anche quanto disposto dal punto 4) della circolare secondo cui "e? opportuno valutare attentamente se l'istituzione dell'Ufficio consolare onorario sia effettivamente necessaria per la tutela degli interessi italiani in una data citta?, regione o provincia. La creazione di nuovi Uffici consolari onorari non e? infatti priva di oneri per lo Stato": alla luce di siffatte valutazioni, sarebbe auspicabile rivedere il rapporto tra costi e benefici afferente all'installazione di consolati onorari anche raffrontandolo con l'esiguità dei costi del mantenimento di strutture consolari ordinarie, soprattutto all'indomani della citata offerta di immobili ad uso gratuito da parte del governatore della Saar, dal sindaco di Manchester e dal sindaco di Norimberga;

l'art. 68 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, dispone il carattere "facoltativo" dell'istituzione consolare onoraria, ed afferma "Ciascun Stato e? libero di decidere se nominare o ricevere funzionari consolari onorari": considerando che per il Ministero degli affari esteri i consoli onorari sono l'unica soluzione proposta nelle citate sedi strategiche, e se si considera che ogni Stato e? libero di ricevere dei funzionari consolari onorari, la sensibilità mostrata dalle autorità locali verso l'esigenza di mantenere una struttura consolare riferimento i cittadini italiani imporrebbe al Paese di residenza una sorta di obbligo di accredito dei consoli onorari, intesi come unica struttura diplomatica possibile, pertanto apparirebbe compromesso il carattere facoltativo dell'istituzione;

agli aspetti di natura normativa si aggiungono anche quelli di natura sostanziale: stando a quanto riferito dal Ministero, i nuovi consoli onorari verrebbero autorizzati a rilasciare a raccogliere i dati biometrici necessari all'espletamento delle pratiche di rilascio di passaporti, ma, considerando che per l'esercizio di siffatte funzioni sarebbe necessaria un'adeguata formazione oltre ad una strumentazione opportuna, è verosimile che l'amministrazione debba investire in termini economici in questa rinnovata fattispecie operativa;

l'ampliamento del bacino di responsabilità e di riconoscimenti in capo al console onorario imporrebbe anche una maggiore scrupolosità nella valutazione dei titoli dello stesso e dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero subentrare nel momento in cui lo Stato delega le proprie responsabilità ad un cittadino privato, titolare di un interesse privato;

l'installazione di strutture consolari onorarie in aree particolarmente strategiche rischia di configurarsi come un onere significativo in capo all'amministrazione non soltanto in termini di formazione e di investimento di risorse ma anche e soprattutto in termini di legittimità operativa, considerando che con tali iniziative si legittima una sorta di "elevazione" amministrativa del console onorario chiamato, in pratica, a svolgere quanto invece spetta al personale dell'amministrazione degli affari esteri, secondo la già citata disposizione di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

il carattere innovativo di queste strutture e le modifiche normative, procedurali ed organizzative che queste comportano in capo al personale, che sarà chiamato ad operarvi, rischia di non configurarle come "strumenti leggeri alternativi di presenza consolare", così come auspicato negli impegni del

Governo, ma come ambigue e complesse strutture consolari *sui generis*, creando un precedente non trascurabile sul fronte amministrativo;
l'attenzione e l'interesse mostrati dal Governo verso la salvaguardia delle garanzie e dei servizi per i nostri connazionali, in ultimo con l'accoglimento dell'ordine del giorno unitario in sede di esame delle mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, rappresentano senza dubbio delle premesse interessanti per affrontare in maniera risolutiva i nodi ancora irrisolti dell'attuale piano di gestione della rete consolare, pertanto sarebbe auspicabile ragionare, in un ulteriore confronto tra Governo e Parlamento, sulle soluzioni in fieri al fine di rintracciare quelle che siano più funzionali, oltre che legittime, alle esigenze del Paese e delle nostre collettività,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere il progetto di installazione di strutture consolari onorarie come soluzione alternativa agli sportelli consolari di Norimberga, Saarbrucken e Manchester, privilegiando la costituzione di "antenne consolari" ordinarie usufruendo delle offerte di immobili da parte delle autorità locali.
(3-01178)

GRANAIOLA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il 6 giugno 2012, nella stazione di Bressanone (Bolzano), il treno merci 44213, della RTC (Rail traction company SpA) è deragliato Solo per una fortuita casualità restarono feriti i due macchinisti, senza le conseguenze, spesso gravissime, che accompagnano questo tipo di deragliamenti;
è sufficiente ricordare la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, dove persero la vita 33 persone e la cui causa è stata stabilita nella rottura di alcuni assi del primo carro, ciò che in gergo si definisce "scalettamento" ovvero lo sfilamento delle ruote del carro dal proprio asse;
il 25 giugno 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) una segnalazione urgente che ha fatto scattare un "allerta europeo" per tutte le imprese ferroviarie, contenente l'indicazione di non accettare i carri con "sale montate" (ruote e assi) gemelle a quelle coinvolte nell'incidente, sottoposte a manutenzione dall'officina ZOS, fino a quando non avranno ottenuto evidenza del corretto montaggio;
il 14 luglio 2014 sul sito del Ministero è stata pubblicata la Relazione ministeriale conclusiva sull'incidente di Bressanone;
circa 30 pagine della relazione appaiono censurate con l'apposizione di barre nere. La ragione di tale censura si desume dalla prefazione allegata alla relazione tecnica della commissione di investigazione sull'incidente ferroviario, anteposta al documento dal Dirigente Generale dell'organismo Investigativo Italiano;
la prefazione, pur ammettendo che la commissione ministeriale è arrivata a conclusioni "chiare sulle cause, concause e cause indirette tecniche che hanno avuto ruolo nella vicenda", elenca numerose criticità, in quanto: alcune parti indugerebbero su giudizi che non attengono alla sfera dell'analisi meramente tecnica degli accadimenti, e così facendo, liberano considerazioni che inducono, in chi legge, la formazione di opinioni di colpa, che, per mandato istituzionale dell'organismo investigativo, come definito sia dalla direttiva 49/2004/CE e dal decreto legislativo di recepimento n. 162 del 2007, devono sempre essere evitate, in quanto estranee al lavoro di indagine tecnica propriamente detto; un'altra parte poggerebbe, come presupposto, sull'elaborazione di un modello di analisi, privo della necessaria chiarezza e/o di riferimenti a consolidati studi teorico-pratici sviluppati e conosciuti in ambito accademico; un'altra parte ancora farebbe riferimento a prove testimoniali e verbali di sommarie informazioni testimoniali che costituiscono il fascicolo del p.m. e pertanto non sono pubblicabili fino ai termine del procedimento giudiziario;
infine la prefazione elenca una serie di raccomandazioni ufficiali all'ANSF a conclusione dell'indagine: valutare la possibilità di inibire la circolazione, su tutto il territorio nazionale, promuovendo anche analoga misura, per il tramite dell'ERA, l'agenzia ferroviaria europea, a livello delle altre reti comunitarie, dei carri merci che abbiano subito interventi manutentivi anteriormente alla data del 21 dicembre 2012 avendo come ECM (impresa di manutenzione) la OBB TS, e valutare la possibilità di estendere tale previsione anche ai carri di altri imprese o detentori che potrebbero aver utilizzato simili

metodiche di assemblaggio ruote-assili; valutare la possibilità di inibire la circolazione di tutti i vagoni e carri ferroviari aventi sale montate (quale che sia la data dell'ultima manutenzione) che non rispondono alle indicazioni di calettamento a freddo previste dalla norma EN 13260, in quanto le indicazioni che scaturiscono dall'investigazione mostrano profili di inadeguatezza dal punto di vista della sicurezza della norma UIC 813. Nell'ambito di tale controllo si dovrà anche valutare l'opportunità di avviare un confronto con l'UIC (Unione internazionale delle ferrovie) e con il CEN (Comitato europeo di normazione), per verificare la fattibilità di un aumento del valore minimo dell'interferenza stabilito dalle citate norme UIC 813 ed EN 13260. L'investigazione dimostra che il mero rispetto di tali valori minimi si riflette sulla sicurezza poiché con tali valori non si garantiscono margini sufficienti nei confronti degli scalettamenti; l'ANSF, nell'ambito del possibile confronto l'UIC e con il CEN deve valutare l'opportunità di proporre l'attivazione di un processo di omologazione dei lubrificanti da impiegare nelle operazioni di calettamento; l'ANSF si dovrà adoperare affinché, nel quadro delle azioni per la strutturazione di un quadro normativo europeo per la manutenzione che preveda la tracciabilità delle operazioni e protocolli operativi certi, si evidenzi la necessità che nelle operazioni di calettamento delle sole montate vengano obbligatoriamente evidenziati i diagrammi di caletto, il valore dell'interferenza ruota-assile ed i valori di rugosità, sia del mozzo della ruota che della zona di caletto dell'assile, e che tali valori siano frutto di misurazioni;

tali raccomandazioni coincidono solo in parte con quelle riportate nella relazione tecnica della commissione di investigazione, in particolare la raccomandazione n. 5 è stata censurata e della raccomandazione n.9 non si fa menzione;

la raccomandazione n. 9 contenuta nella relazione raccomanda all'ANSF "di valutare la possibilità di ridefinire la soglia di allarme per il surriscaldamento dei freni a ceppi, determinata dai dispositivi a terra di Rilevazione Temperatura Freni, portandola a valori di T=250°C e che l'operatore della circolazione disponga l'arresto immediato del treno disponendo il segnale a via impedita o avvisando direttamente l'agente di condotta, quando possibile";

la sicurezza ferroviaria deve essere fondata sulla massima trasparenza degli attori pubblici e privati ed in particolare deve essere credibile e trasparente: ciò vale in particolare per la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, posta sotto la diretta responsabilità del Ministro in indirizzo, per fugare ogni dubbio in merito a eventuali condizionamenti esterni su temi sensibili per l'industria ferroviaria;

l'interesse primario è prevenire i rischi di nuovi deragliamenti sempre potenzialmente disastrosi e/o catastrofici come è purtroppo accaduto a Viareggio il 29 giugno 2009, affinché tali tragedie non accadano più,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle critiche mosse dal dirigente generale dell'organismo investigativo italiano alla relazione tecnica della commissione di investigazione sull'incidente ferroviario occorso il 6 giugno 2012 al treno 42213 di RTC nella stazione di Bressanone, e della pubblicazione della relazione censurata sul sito del Ministero;

quali raccomandazioni debba utilizzare l'ANSF per evitare in futuro nuovi deragliamenti, visto che quelle contenute nella prefazione alla relazione tecnica della commissione di investigazione e quelle contenute nella relazione stessa in parte divergono;

se a tutela della sicurezza collettiva ritenga, vista la gravità dell'accaduto, di restituire credibilità e trasparenza alla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, anche al fine di fugare ogni dubbio in merito a eventuali condizionamenti esterni su temi sensibili per l'industria ferroviaria e al fine di adottare ogni provvedimento e misura tecnica per prevenire altri deragliamenti.

(3-01180)

MONTEVECCHI, FATTORI, CATALFO, PAGLINI, CAPPELLETTI, SANTANGELO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il 29 luglio 2014 il Ministro in indirizzo ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio superiore di sanità. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito il 7 agosto, i componenti non di diritto sono passati da 40 a 30, diminuendo quindi del 25 per cento;

come riportato sul sito del Ministero della salute, il Ministro ha commentato nel seguente modo le nomine: "Ho voluto dare un segno concreto di rinnovamento: 18 componenti su 30 del Consiglio Superiore di sanità sono di nuova nomina; foltissima è la rappresentanza femminile, la metà, come mai prima di oggi. I componenti sono stati individuati e nominati in base alla loro altissima professionalità e alle competenze specifiche, riconosciute anche a livello internazionale, nelle diverse discipline di interesse per la sanità pubblica italiana. Ho voluto esaminare personalmente più 100 *curricula* prima decidere. Il Consiglio è un organo scientifico consultivo fondamentale per il Ministro della salute e sono sicura che nella nuova composizione più snella sarà in grado di garantire oltre all'altissimo valore scientifico anche pareri in tempi rapidi, necessari per le decisioni dell'organo di Governo";
sempre sul sito del Ministero, tra i 30 nuovi componenti figurano anche il professor Napoleone Ferrara, corredato dal titolo di "istinguished professor of Pathology, University of California (San Diego), senior deputy director for basic sciences, Uc San Diego moores cancer center", ed il professor Mario Stirpe, il quale è invece presentato con il titolo di "presidente IRCCS "Fondazione G.B. Bietti" di Roma per lo studio e la ricerca in Oftalmologia -Istituto di Ricovero";
da un articolo apparso in data 4 agosto 2014 su "il Fatto Quotidiano", dal titolo "Caso Avastin-Lucentis: Lorenzin è sicura di aver scelto bene il Consiglio Superiore della Sanità?", e firmato da Domenico De Felice, gli interroganti apprendono che il professor Napolone Ferrara "nel 1983 risulta vincitore di una borsa di studio presso l'University of California, San Francisco, dove continua i suoi studi anche dopo il post dottorato nell'Istituto di ricerca per il cancro dal 1986 al 1988 quando entra a far parte di Genentech. Nel 1989 riesce per primo a clonare e purificare in laboratorio la proteina determinante nel favorire la crescita del tumore. Grazie a questi studi, Napoleone Ferrara sviluppa delle terapie anti-Vegf, come bevacizumab (Avastin) e ranibizumab (Lucentis), per la cura della degenerazione maculare";
il professor Napoleone Ferrara, al momento delle scoperte connesse ad Avastin e Lucentis, operava per Genentech, che agli interroganti, risulta che al tempo fosse controllata al 66 per cento da Roche ed attualmente al 100 per cento;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella riunione del 27 febbraio 2014, ha deliberato che i gruppi Roche e Novartis hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza relativamente alla commercializzazione dei farmaci sopracitati Avastin e Lucentis, sanzionando i due gruppi per oltre 180 milioni di euro;
come riportato da un'agenzia Ansa del 6 marzo, Novartis ha ricorso in appello dinanzi al Tar contro la decisione dell'Autorità, vicenda tuttora in corso. Da un recente articolo de "Il Sole-24 ore" datato 7 luglio, gli interroganti apprendono che Novartis, pur avendo già pagato parte della sanzione per evitare successivi interessi, è ancora fiduciosa dell'appello mosso presso il Tar. In particolare, Roche afferma che il pagamento in anticipo "non implica il riconoscimento di alcuna responsabilità";
considerato che:
a giudizio degli interroganti, il professor Napoleone Ferrara è da ritenersi strettamente coinvolto nella vicenda Avastin-Lucentis, essendo i due composti frutto delle sue ricerche;
il caso Roche-Novartis, relativo al presunto cartello sui farmaci, come testimoniano le dichiarazioni contenute nei citati articoli di stampa, non è ancora giunto ad una conclusione ed il dibattito è ancora molto acceso;
il Ministro ha annunciato, durante un'audizione svoltasi in Senato nel marzo 2014, l'intenzione di costituirsi parte civile nei confronti di Roche-Novartis qualora la condanna impartita dall'Autorità venisse confermata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ritenga opportuno rivalutare la nomina del professor Napoleone Ferrara come suo consigliere all'interno del Consiglio superiore di sanità o, in alternativa, procedere alla verifica di quali siano i rapporti attuali tra Genentech e il professor, per scongiurare l'ipotesi di conflitto di interessi;
se non ritenga che il professor Mario Stirpe, in virtù della carica ricoperta e in quanto membro del

Consiglio superiore di sanità, non si ponga in una situazione di conflitto d'interesse.
(3-01181)

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il 23 luglio 2014, nella seduta delle Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato, è stato accolto l'ordine del giorno G/1541/24/10 e 13 a firma dell'interrogante e dei senatori Piccoli e Cuomo, che impegna il Governo, nel contesto del rafforzamento della competitività e della concorrenza anche nel settore delle concessioni autostradali, ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017;
la proroga senza gara delle vecchie concessioni oltre i tempi previsti comporta un minore incasso da parte dell'erario ovvero minori lavori pubblici eseguiti, ovvero pedaggi più alti per gli utenti, ovvero ancora tutte e tre le cose insieme, oltre alla violazione delle norme europee; ogni ritardo pertanto crea un danno grave al nostro Paese;
da due anni la gara per la concessione della A22 è bloccata pur essendo state già aperte le necessarie procedure e avendo il Consiglio di Stato puntualmente formulato in dettaglio le correzioni da apporre,
si chiede di sapere:
quali tempi il Ministro in indirizzo preveda per le gare delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei prossimi anni;
come spieghi il ritardo nelle procedure per la gara riguardante la A22.
(3-01182)

MALAN - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sulla base del quale gli elettori hanno dato a quel partito la maggioranza relativa grazie alla quale due suoi esponenti hanno guidato e guidano i Governi della XVII Legislatura, indicava come necessario il ripristino degli uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino;
i pareri formulati dalle Commissioni permanenti Giustizia di Camera e Senato nella XVI Legislatura e dalla sola 2ª Commissione del Senato in questa Legislatura includevano tutte le suddette sedi nel breve elenco di quelle da salvaguardare;
i disagi per la popolazione delle aree colpite dalle inopportune soppressioni sono anche superiori a quelli previsti, le ottimistiche previsioni su un agevole assorbimento da parte delle sedi accorpanti si sono dimostrate infondate, e dei risparmi previsti, peraltro piccoli e a danno degli utenti, non c'è traccia,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda prendere rispetto a quelle sedi che appena un anno fa il Governo ha preso l'impegno di salvaguardare.
(3-01183)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MONTEVECCHI, TAVERNA, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, SANTANGELO, SIMEONI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PAGLINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con determina n. 622 del 23 giugno 2014, "Inserimento di una indicazione terapeutica del medicinale per uso umano "bevacizumab - Avastin" nell'elenco *ex lege* n. 648/1996" (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2014) all'art. 2 ha stabilito: «l'erogazione del medicinale "bevacizumab Avastin" deve essere effettuata secondo le seguenti condizioni, finalizzate alla tutela del paziente nell'uso del suddetto farmaco per un'indicazione non registrata: a) allo scopo di garantire la sterilità, il confezionamento in monodose del farmaco "bevacizumab" per l'uso intravitreale dovrà essere effettuato esclusivamente da parte di farmacie ospedaliere in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme di buona preparazione; b) la somministrazione del bevacizumab per uso intravitreale dovrà essere riservata a centri oculistici ad alta specializzazione presso ospedali pubblici individuati dalle Regioni»;
la determina è già oggetto dell'interrogazione 4-02558, presentata al Senato in data 29 luglio 2014;

da un articolo di stampa, datato 2 agosto 2014, pubblicato su "il Fatto Quotidiano", dal titolo "Caso Avastin-Lucentis: il ministro Lorenzin non vuole che si curino i cittadini?" e firmato da Domenico De Felice, gli interroganti apprendono che il 31 luglio si è svolto un *blitz* del nucleo antisofisticazione e sanità dei Carabinieri (NAS) coordinato lo stesso giorno in tutta Italia, volto a sequestrare le siringhe monouso di Avastin assieme a tutta la documentazione dedicata alle terapie intravitreali;
considerato che, a parere degli interroganti, è opportuno che sia reso noto pubblicamente e ufficialmente, coerentemente ad un'ottica di maggior trasparenza tra cittadini ed istituzioni, chi abbia richiesto tale operazione svolta dai NAS,
si chiede di sapere:
se l'operazione di sequestro sia stata autorizzata dal Ministro in indirizzo e se non ritenga opportuno, per trasparenza, renderlo noto all'opinione pubblica;
quale sarà, in virtù dell'ingente costo dei medicinali, il futuro delle monodosi sequestrate e se intenda renderne noto il numero.
(3-01179)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CANDIANI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che con la procedura aperta in ambito comunitario, CIG 3914058eD3, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, l'agenzia Assi (ex Unire) ha affidato a Teleippica Srl, mediante bando di gara, il servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale audio-video originato dagli ippodromi italiani e stranieri;
tenuto conto che la soppressione prima dell'Unire, poi dell'Assi e il conseguente subentro del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno aggravato lo stato di crisi strutturale del comparto ippico, senza un intervento immediato, con la drammatica riduzione dei servizi offerti e della raccolta delle scommesse ippiche, si corre il rischio di compromettere definitivamente un patrimonio fatto di posti di lavoro, cultura, tradizioni e prestigio sportivo;
ritenendo necessaria un'adeguata revisione dell'attuale processo di rilancio del settore, del resto già contenuta nell'art. 14 della legge n. 23 del 2014 di "delega fiscale", al mutare dello scenario, vale la pena porre maggior attenzione e analisi sulla struttura in essere partendo dalla stessa concessione del segnale televisivo pubblico assegnato e dal suo effettivo servizio produttivo;
in considerazione dell'importanza che ha assunto il servizio di gestione come fonte di primaria informazione dedicata al settore ippico, il rilancio promozionale non si limita solo alle immagini relative alle corse ippiche, bensì anche ad altri servizi connessi;
visto che:
essendo il volume delle scommesse dipendente dalla diffusione delle immagini delle corse, appare evidente la funzione di supporto svolta dall'emittente in rapporto alla raccolta delle scommesse ippiche, con possibilità di inserimento, come previsto dal disciplinare di gara, nel palinsesto del canale generalista offerto sulla piattaforma di "Sky Tv" di *spot* pubblicitari, che in quanto tali generano ulteriori entrate;
in ottemperanza a quanto concesso a Teleippica Srl, in alcuni casi, come noto, tale società risulta essere in esercizio di doppia funzione in quanto parte della struttura del gruppo SNAI SpA, concessionaria di giochi pubblici, con conseguente lesione del principio di esternalizzazione del servizio, e si ritiene quindi opportuna una verifica circa l'effettivo operato svolto sino ad oggi dall'aggiudicatario, anche in applicazione del principio di imparzialità tra i soggetti;
considerato inoltre che il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia Assi è esercitato dal Ministro in indirizzo,
si chiede di sapere:
quale sia il livello dei servizi offerti da Teleippica Srl e se questi siano corrispondenti all'adempimento richiesto dal bando di concessione,
se attraverso un responsabile tecnico ed un comitato di vigilanza del Ministero siano operate le opportune verifiche tecniche e di coordinamento editoriale del palinsesto secondo gli obblighi previsti

(ad esempio 100 ore all'anno minime di trasmissioni dedicate alla divulgazione della cultura ippica);
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gestione di spazi pubblicitari concessi all'aggiudicatario sotto forma di raccolta ed inserimento, esercitati ad oggi dalla sola SNAI SpA per la promozione di quote fisse sugli eventi ippici e, considerando che la quota fissa per una scommessa su un evento ippico rappresenta un parametro fondamentale per la scelta dello scommettitore, se sia offerta una comparazione con altri concessionari;
se dietro a tale servizio vi sia una reale "corrispondenza economica", essendo l'aggiudicatario il medesimo ed unico soggetto raccoglitore e richiedente;
se, considerato il forte calo della raccolta delle scommesse, attività per la quale l'operato di Teleippica Srl è strumentale, abbia verificato l'opportunità della rescissione del contratto per eccessiva onerosità in base agli articoli 1467 e 1468 del codice civile, vista l'enorme incidenza (12 per cento delle entrate prodotte) del costo del servizio.
(4-02625)
FASANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:
l'Unione sportiva salernitana per la prossima stagione calcistica 2014-2015 è inserita nell'organico di Lega Pro nello stesso girone di Castellamare, Savoia, Paganese, Caserta, Ischia, Aversa Normanna;
tutte queste società sono divise da una accesa rivalità spesso non solo sportiva;
gli impianti sportivi che ospitano gli eventi sono quasi tutti situati al centro delle rispettive città;
già nel recente passato si sono registrati molteplici incidenti dovuti agli scontri tra le tifoserie addirittura nei prepartita, oltre alla nota vicenda relativa alla partita tra la Salernitana e Nocerina calcio del 10 novembre 2013,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quali siano stati i motivi che hanno spinto i responsabili della Lega Pro a varare un girone a così alto rischio per ordine e sicurezza pubblica;
se non sia il caso intervenire, per quanto di competenza, per promuovere l'inserimento della U.S. Salernitana in un girone alternativo a quello attualmente prefigurato.
(4-02626)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01180, della senatrice Granaiola, sulle relazioni tecniche relative all'incidente ferroviario accaduto a Bressanone nel 2012;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01181, della senatrice Montevecchi ed altri, sul possibile conflitto di interessi di due neonominati componenti del Consiglio superiore di sanità.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.